

RENDICONTI
DEL
PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(VIII^a LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1863-64

2^a della Legislatura.

2^o PERIODO - DAL 17 NOVEMBRE 1863 AL 22 LUGLIO 1864

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. SECONDO

ROMA, 1872

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO
Palazzo Madama.

ELENCO
nominativo ed alfabetico dei Senatori del Regno
DURANTE LA SESSIONE

S. A. R. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO

ACQUAVIVA Luigi *duca d'Atri.*
ALFIERI DI SOSTEGNO Ecc. *march. Cesare.*
AMARI *conte Michele.*
AMARI *comm. prof. Michele.*
AMBROSETTI sig. Giovanni Antonio.
ANGENNES (D') Ecc. *monsignor Alessandro.*
ANGIOLETTI *comm. Diego.*
ANTONACCI sig. Giuseppe.
ARALDI-ERIZZO *march. Pietro.*
ARCONATI-VISCONTI *march. Giuseppe.*
ARESE *conte Francesco.*
ARNULFO *comm. Giuseppe.*
ARRIVABENE *conte Giovanni.*
ASTENGO *avv. Giacomo.*
AUDIFFREDI *cav. Giovanni.*
AVOSSA *comm. Giovanni.*
AZEGLIO (Trapparelli d') Ecc. *cav. Massimo.*
BALBI-PIOVERA *march. Giacomo.*
BALBI-SENAREGA *march. Francesco.*
BARRACCO *barone Alfonso.*
BARTOLOMMEI *march. Ferdinando.*
BELLELLI *barone Genaro.*
BELLA *comm. Giuseppe.*
BELGIOIOSO (Barbiano di) *conte Luigi.*
BENINTENDI *conte Livio.*
BERETTA *comm. Antonio.*
BESANA sig. Alessandro.
BEVILACQUA *march. Carlo.*
BISCARETTI *conte Carlo.*
BOLMIDA *barone Vincenzo.*
BONA *comm. Bartolommeo.*
BONELLI *march. Raffaele.*
BORGHESI-BICHI *conte Scipione.*
BORROMEO *conte Vitaliano.*
BREME (Arborio Gattinara di) *march. Ferdinando.*
BRIOSCHI *prof. Francesco.*
BUFALINI *cav. prof. Maurizio.*
BUONCOMPAGNI LUDOVISI *principe di Piombino D. Antonio.*

BURCI *prof.* Carlo.
 BUSCA SERBELLONI *march.* Antonio.
 CACACE *cav.* Tito.
 CADORNA *comm.* Carlo.
 CALABIANA (Nazari di) *monsignor* Luigi.
 CALI' *comm.* Pietro.
 CAMDRAY-DIGNY *conte* Guglielmo.
 CAMERATA-SCOVAZZO *barone* Rocco.
 CAMOZZI-VERTOVA *nobile* Gio Battista.
 CAMPELLO (di) *conte* Pompeo.
 CANESTRI *conte* Pellegrino.
 CANTELLI *conte* Gerolamo.
 CANTU' *comm.* Gio. Lorenzo.
 CAPONE *sig.* Giuseppe.
 CAPPOCCI *prof.* Ernesto.
 CAPPONI *Ecc. march.* Gino.
 CAPRIOLO *comm.* Vincenzo.
 CARBONIERI *cav.* Francesco.
 CARRADORI *conte* Antonio.
 CASATI *conte* Gabrio.
 CASSINIS *comm.* Gio. Battista.
 CASTAGNETTO (Trabucco di) *conte* Cesare.
 CASTELLI *Ecc. comm.* Edoardo.
 CASTELLI *comm.* Michelangelo.
 CASTIGLIA *cav.* Pietro.
 CATALANO GONZAGA Pasquale *duca* di Cirella.
 CATALDI *cav.* Giuseppe.
 CAVERI *comm.* Antonio.
 CENTOFANTI *comm.* Silvestro.
 CEPPI *conte* Lorenzo.
 CHIESI *comm.* Luigi.
 CHIGI *cav.* Carlo Corradino.
 CIALDINI *Ecc. comm.* Enrico.
 GIBRARIO *Ecc. conte* Luigi.
 CIPRIANI *conte* Leonetto.
 COLLA *Ecc. comm.* Federico.
 COLOBIANO (Avogadro di) *Ecc. conte* Filiberto.
 COLONNA *cav.* Andrea dei Principi di Stigliano.
 COLONNA *cav.* Gioachino dei Principi di Stigliano.
 CONELLI DE-PROSPERI *avv.* Francesco.
 COPPOLA *barone* Giacomo.
 CORREALE di Terranova *conte* Franc. Maria.
 CORSI di Bosaasco *conte* Carlo.
 COTTA *comm.* Giuseppe.
 CUCCHIARI *comm.* Domenico *luogoten. generale*.
 DABORMIDA *comm.* Giuseppe.
 D'ADDA *nobile* Carlo.
 D'APPLITTO di Montefalcone *march.* Rodolfo.
 DALLA VALLE *march.* Rolando Giuseppe.
 DE CASTILLIA *sig.* Gaetano.

DE CONCILJ *sig.* Lorenzo.
 DE FALCO *comm.* Giovanni
 DE FERRARI *Ecc. comm.* Domenico.
 DE FERRARI *march.* Raffaele *duca* di Galliero.
 DE FORESTA *Ecc. conte* Giovanni.
 DE FILIPPI *cav.* Filippo.
 DE GASPARIS *cav. prof.* Annibale.
 DE' GORI PANNILINI *conte* Augusto.
 DE GREGORIO *march.* Litterio.
 DEL GIUDICE *barone* Eugenio.
 DELLA BRUCA *barone* Guglielmo.
 DELLA GHERARDESCA *conte* Ugolino.
 DELLA ROVERE *march.* Alessandro.
 DELLA VERDURA *duca* Giulio Benso.
 DE MONTE *cav.* Vincenzo.
 DES AMBROIS *Ecc. comm.* Luigi.
 DE SAUGET *cav.* Roberto.
 DI CASTELLAMONTE *conte* Michele.
 DI GIACOMO *monsignor* Gennaro.
 DI GIOVANNI *sig.* Francesco.
 DI NEGRO *march.* Orazio.
 DI RISO *march.* Tancredi.
 DI S. GIULIANO *march.* Benedetto.
 DONNAFUGATA *barone* Corrado.
 DORIA *march.* Giorgio.
 DRAGONETTI *march.* Luigi.
 DUCHOQUÉ *comm.* Augusto.
 DURANDO *comm.* Giacomo.
 DURANDO *Ecc. comm.* Giovanni.
 ELENA *comm.* Domenico.
 FANTI *Ecc. comm.* Manfredo.
 FARINA *cav.* Paolo.
 FENZI *cav.* Emanuele.
 FERRETTI *conte* Cristoforo.
 FERRIGNI *comm.* Giuseppe.
 FIORELLI *comm.* Giuseppe.
 FILINGERI COLONNA *duca* di Cesard.
 FLORIO *cav.* Vincenzo.
 FONDI DE SANGRO *principe* Giovanni.
 FONTANELLI *march.* Camillo.
 GAGLIARDI *march.* Camillo
 GALLINA *Ecc. conte* Stefano.
 GALLONE DI NOCIGLIA *conte* Giuseppe *Principe* di Moliterno.
 GALLOTTI *barone* Giuseppe.
 GALVAGNO *comm.* G. Filippo.
 GAMBA *conte* Ippolito.
 GAROFALO *sig.* Francesco Giuseppe.
 GENOINO *conte* Domenico.
 GHIGLINI *cav.* Lorenzo.
 GIANOTTI *conte* Marcello.

GINORI-LISCI *march.* Lorenzo.
GIOIA *comm.* Pietro.
GIORDANO *sig.* Carlo.
GIORGINI *comm.* Gaetano.
GIOVANOLA *comm.* Antonio.
GONNET *comm.* Claudio.
GOZZADINI *conte* Giovanni.
GRAVINA *cav.* Giacomo.
GUALTERIO *march.* Filippo.
GUARDABASSI *cav.* Francesco.
GUEVARA DI BOVINO *duca* Giovanni.
IMBRIANI *prof.* Paolo Emilio.
IMPERIALI *march.* Giuseppe.
INTERDONATO *cav.* Giovanni.
IRELLI *cav.* Vincenzo.
LACONI (Aymerich di) *march.* Ignazio.
LAMBRUSCHINI *comm. abate* Raffaele.
LANZA *conte* di Sommatino dei Principi di Butera.
LANZILLI *Ecc. comm.* Antonio Maria.
LAURI *conte* Tommaso.
LAUZI *nobile* Giovanni.
LAVALLETTE-MONACO *sig.* Gaspare.
LECHI *conte* Luigi.
LELLA *cav.* Giuseppe.
LEOPARDI *comm.* Silvestro.
LINATI *conte* Filippo.
LISSONI *cav. avv.* Andrea.
LOMBARDINI *cav.* Elia.
LONGO *nobile* Francesco.
LOSCHIAVO *cav.* Pasquale.
LOVERA DE-MARIA *comm.* Federico.
MALVEZZI *conte* Giovanni.
MAMELI *comm.* Cristoforo.
MAMIANI *conte* Terenzio.
MANNA *comm.* Giovanni.
MANNO *Ecc. barone* Giuseppe.
MANZONI *nobile* Alessandro.
MANZONI *conte* Tommaso.
MARLIANI *comm.* Emanuele.
MARSILI *conte* Carlo.
MARTINENGO Di Villagana *conte* Giovanni.
MARTINENGO da Barco *conte* Leopardo.
MARZUCCI *comm.* Celso.
MASSA-SALUZZO *Ecc. conte* Leonzio.
MATTEUCCI *comm.* Carlo.
MAZARA *march.* Cristoforo.
MEDICI *principe* d'Ottaviano.
MELEGARI *comm.* Luigi Amedeo.
MELODIA *sig.* Tommaso.
MENADREA *conte* Luigi Federico.

DEI SENATORI DEL REGNO.

MERINI *sac. cav.* Andrea.
MEURON *sig.* Napoleone.
MONTANARI *comm.* Antonio.
MONTEZEMOLO (Cordero di) *marcà.* Massimo.
MONTI *conte* Domenico.
MOBILLO *cav.* Francesco.
MORIS *comm.* Giuseppe.
MOROZZO DELLA ROCCA *Ecc. conte* Enrico.
MOSCA *comm.* Carlo.
MOSCUZZA *dott.* Gaetano.
MIRAGLIA *comm.* Giuseppe.
MIRABELLI *comm.* Giuseppe.
MUSIO *Ecc. comm.* Giuseppe.
NAPPI *comm.* Gio. Battista.
NATOLI *barone* Giuseppe.
NAZARI *cav.* Giovanni Battista.
NIGRA *Ecc. conte* Giovanni.
NITTI *sig.* Cataldo.
NIUTTA *Ecc. comm.* Vincenzo.
NOTTA *comm.* Giovanni.
NOVASCONI *monsignor* Antonio.
OLDOPREDI *conte* Ercole.
ONETO *cav.* Giacomo.
ORSINI *cav. prof.* Antonio.
PALEOCAPA *comm.* Pietro.
PALLAVICINI *march.* Fabio.
PALLAVICINI *march.* Ignazio.
PALLAVICINO-MOSSI *march.* Lodovico.
PALLAVICINO-TRIVULZIO *Ecc. march.* Giorgio.
PALLIERI *conte* Diodato.
PANDOLFINA Ferdinando *principe* di S. Giuseppe.
PANIZZA *comm.* Bartolomeo.
PARETO *marcà.* Lorenzo.
PASOLINI *conte* Giuseppe.
PASTORE *comm.* Giuseppe.
PATERNO' di Spedalotto *cav.* Giuseppe.
PAVESE *comm.* Nicola.
PELLION di Persano *ammiraglio.*
PERNATI di Momo *cav.* Alessandro.
PEPOLI *conte* Carlo.
PIAZZONI *nobile* Giovanni Battista.
PINELLI *Ecc. conte* Alessandro.
PIRAINO *cav.* Domenico.
PIRIA *comm. prof.* Raffaele.
PIZZARDI *march.* Luigi.
PLEZZA *avv.* Giacomo.
POGGI *comm.* Enrico.
POLLONE (Nomis Di) *conte* Antonio.
PORRO *nobile* Alessandro.
PRINETTI *cav.* Ignazio.
PRUDENTE *dott.* Francesco.

PUCCINOTTI *cav.* Francesco.
 PUCCIONI *comm.* Giuseppe.
 QUARANTA *Ecc. conte* Filippo. 8.
 QUARELLI *Ecc. conte* Celestino.
 REGIS *Ecc. conte* Giovanni.
 REVEL (Thaon Di) *Ecc. conte* Ottavio.
 RICCI *march.* Alberto.
 RICOTTI *comm.* Ercole.
 RIDOLFI *march.* Cosimo.
 RIVA *cav.* Pietro.
 ROBECCHI *comm.* Giuseppe.
 RONCALLI *cav.* Vincenzo.
 RONCALLI *conte* Francesco.
 ROSSI *comm.* Giuseppe.
 SAGARRIGA *cav.* Girolamo.
 SALMOUR (Gabaleone di) *conte* Roggiero.
 SALVATICO *conte* Pietro.
 SALUZZO *march.* Gioachino principe di Lequile.
 S. CATALDO (di) *principe* Nicolao.
 S. ELIA (Trigona di) *principe* Romualdo.
 SAN MARTINO (Ponza di) *conte* Gustavo.
 SAN MARZANO (Asinari di) *conte* Ermolao.
 SAN SEVERINO *conte* Faustino.
 SAN VITALE *conte* Luigi.
 SAPPÀ *barone* Giuseppe.
 SARACCO *avv.* Giuseppe.
 SATRIANI *cav.* Filippo.
 SAULI d'Igliano *conte* Lodovico.
 SAULI *march.* Francesco.
 SAVI *prof. cav.* Paolo.
 SCACCHI *prof.* Arcangelo.
 SCARABELLI *cav.* Francesco.
 SCLOPIS di SALERANO *Ecc. conte* Federigo.
 SCIALOJA *comm.* Antonio.
 SCOVAZZO *comm.* Gaetano.
 SELLA *cav.* Giovanni Battista. 11
 SERRA *Ecc. comm.* Francesco Maria.
 SERRA *conte* Francesco.
 SERRA *march.* Domenico.
 SERRA *march.* Orso.
 SFORZA CESARINI *duca* Lorenzo.
 SIMONETTI *principe* Rinaldo.
 SIOTTO-PINTOR *comm.* Giovanni.
 SISMONDA *comm.* Angelo.
 SYLOS-LABINI *cav.* Vincenzo.
 SONNAZ (Gerbaix de) *Ecc. conte* Ettore.
 SPACCAPIETRA *comm.* Nicola.
 SPADA *conte* Alessandro.
 SPECCHI *march.* Ignazio.
 SPINOLA *march.* Tommaso.

DEI SENATORI DEL REGNO.

SPITALIERI *march.*
STABILE *comm.* Mariano.
STARA *Ecc. conte* Giuseppe.
STRONGOLI PIGNATELLI *principe* Vincenzo.
STROZZI *principe* Ferdinando.
TANARI *march.* Luigi.
TAVERNA *conte* Carlo
TECCO *barone* Romualdo.
THOLOSANO *barone* Edoardo.
TOMMASI *comm. prof.* Salvatore.
TORELLI *comm.* Luigi.
TORRE *conte* Carlo.
TORREARSA (Fardella di) *march.* Vincenzo.
TORREMUZZA *principe* Gabriele.
TORRIGIANI *march.* Carlo.
TUPPUTI *march.* Ottavio.
TURRISI COLONNA *barone* Nicolò.
VACCA *comm.* Giuseppe.
VALERIO *comm.* Lorenzo.
VANNUCCI *comm.* Atto.
VARANO *march.* Rodolfo dei Duchi di Camerino.
VARO *sig.* Domenico.
VENINI *cav.* Eugenio.
VERCILLO *barone* Luigi.
VESME (Baudi di) *cav.* Carlo.
VIGIANI *cav.* Emanuele.
VIGLIANI *comm.* Paolo Onorato.
VILLAMARINA (Pes di) *Ecc. march.* Salvatore.
ZANETTI *cav.* Ferdinando.
ZANOLINI *cav.* Antonio.

MINISTERI DURANTE L'ATTUALE SESSIONE

MINISTERI

durante l'attuale Sessione.

Ministero Minghetti.

*Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
delle Finanze* MINGHETTI *comm.* Marco.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. MANNA *comm.* Giovanni.

- » *dell'Estero* VISCONTI-VENOSTA *cav.* Emilio.
 - » *di Grazia e Giustizia* PISANELLI *cav. ed avv.* Giuseppe.
 - » *del a Guerra* DELLA ROVERE *cav.* Alessandro, *luogot. generale.*
 - » *dell'Interno* PERUZZI *comm.* Ubaldino.
 - » *dell'Istruzione Pubblica* Amari *prof.* Michele.
 - » *dei Lavori Pubblici* MENABREA *conte* Luigi Federico, *luogot. generale.*
 - » *della Marina* CUGIA *cav.* Elf시오, *maggior generale.*
-

Ministero Lamarmora.

MINISTERO DEGLI ESTERI E PRESIDENZA

- Ministero degli Esteri e Presidenza LAMARMORA *cap.* Alfonso. Generale d'armata coll'interim del Ministero della Marina fino al 21 dicembre, epoca nella quale questo Ministero fu affidato al generale Angioletti.
- » dell'Interno LANZA *comm.* Giovanni.
- » delle Finanze SELLA *comm.* Quintino.
- » della Marina ANGIOLETTI *comm.* Diego.
- » di Grazia e Giustizia YACCA *comm.* Giuseppe.
- » dei Lavori Pubblici JACINI *comm.* Stefano.
- » dell'Istruzione Pubblica NATOLI *barone* Giuseppe.
- » d'Agricoltura e Commercio TORELLI *comm.* Luigi.
- » della Guerra PETITTI-BAGLIANI di Roreto *conte* Agostino. luogot. gen.

XXXVI.

TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Comunicazione del R. Decreto di riconvocazione del Parlamento — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio del morte del Senatore De Cardenas — Composizione degli uffizi — Resoconto dei lavori sui progetti ancora discutersi — Parole al riguardo dei Senatori Giovanola, Mameli, Farina e Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i Ministri del Guerra e di Agricoltura e Commercio.

Presidente. Mancando tredici Segretari, per non essere due di essi ancora giunti a Torino, e il terzo, che è il Senatore Cibrario, per essersi indisposto, prego perciò il signor Senatore D'Adda di voler fare le veci di Segretario.

(Il Senatore D'Adda piglia posto al banco dei Segretari.)

Il Senatore, Segretario, **Arnifo** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Prego il Senatore D'Adda a dar lettura del Decreto Reale di riconvocazione del Parlamento.

(Il Senatore D'Adda legge il seguente Decreto):

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il nostro Decreto 11 agosto prossimo passato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Il Senato e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno 17 del prossimo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 21 ottobre 1863.

Firmato VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato U. PERUZZI.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3328. Frate Angelo da Melilli sacerdote capuccino, domanda di essere restituito al suo paese nativo da cui venne, secondochè asserisce, ingiustamente allontanato (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3329. I condannati delle Provincie Meridionali che scontano la pena nei bagni dell'Adriatico, domandano di partecipare al condono portato dal decreto dell'ex re di Napoli del 6 settembre 1860.

N. 3330. Il Consiglio comunale di Serino (Principato ulteriore) protesta contro la soppressione dell'Ufficio di registro di quel Mandamento.

N. 3331. La Camera di Commercio di Cuneo fa istanza che venga conservato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

N. 3332. La Giunta Municipale di Sassari domanda che nella legge per un'imposta sulla ricchezza mobile venga derogata la disposizione dell'articolo 8 della legge 15 aprile 1851, relativa ai censi, canoni e livelli della Sardegna.

N. 3333. Gaetano D'Agata di Sicilia domanda che nella legge sulla ricchezza mobile, fra le tasse che si dichiarano abrogate coll'ultimo articolo, sia pure compresa quella per diritto di *aperiatur* dei farmacisti delle provincie Siciliane (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3334. Il Consiglio comunale di Palermo domanda che venga respinto il progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3335. Il sindaco di Macerata per mandato di quel Consiglio comunale sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine al danno che deriverebbe ai municipii dall'attuazione della legge sul dazio di consumo.

N. 3336. Il sindaco del comune di Lecce (Petizione identica alla precedente).

N. 3337. Il Consiglio comunale di Bucchianico (Abruzzo Citeriore). (Petizione identica alla precedente).

N. 3338. Il Consiglio comunale di Cagliari porge al Senato motivate istanze onde vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3339. La Giunta municipale di Cagliari trasmette in comunicazione al Senato una convenzione tra quel Municipio ed il Regio Patrimonio, con cui veniva accordato al primo il diritto di percevere una tassa, di consumo sul bestiame, e ciò allo scopo che il Senato possa tenerne conto nell'approvazione del progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3340. La Giunta municipale d'Iglesias (Sardegna) fa istanza che venga respinto il progetto di legge sul dazio di consumo, ovvero che vi s'introducano delle modificazioni allo scopo di menomare gli aggravii che porta a danno dei Municipii.

N. 3341. Il Consiglio comunale di Callagirone (Catania) fa istanza che venga respinto il progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3342. Il Consiglio comunale di Serino (Principato Ulteriore) si associa alle considerazioni del Consiglio comunale di Avellino, di cui unisco copia in istampa, contro il progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3343. La Giunta municipale di Sassari per mandato di quel Consiglio comunale fa istanza che venga respinto il progetto di legge sul dazio di consumo, ovvero che vi si introducano tali modificazioni da renderlo meno gravoso ai Municipii.

N. 3344. Il Consiglio comunale di Volturara Irpina

(Principato Ultra) domanda che venga respinto il progetto di legge sul dazio di consumo, o che almeno quel Comune venga considerato come *aperto* e ne sia la tassa contenuta nel più stretto termine che sia possibile.

N. 3345. Il Consiglio comunale di Catania in due distinte deliberazioni si dichiara contrario al progetto di legge sul dazio di consumo, e domanda che, sia respinto, ed ove il medesimo venga accettato si pronuncia in favore del sistema di abbuonamento.

N. 3346. Angela Bruno di Calascibetta (Sicilia), moglie di Carmelo Lantieri, domanda che il di lei marito venga dichiarato esente dal servizio militare, ovvero gli si accordato un congedo illimitato, acciò egli possa provvedere agli urgenti bisogni di sua famiglia.

N. 3347. La Camera di commercio di Ferrara domanda che sia conservato il Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio.

N. 3348. La Camera di commercio di Cuneo fa istanza che dal Parlamento venga promosso e discusso un progetto di legge sul riordinamento della amministrazione forestale.

N. 3349. Il Consiglio comunale di Avellino (Abruzzo Ulteriore) in appoggio alla deliberazione accennata nella petizione N. 3342, insta per la reiezione della legge in corso sul dazio di consumo, e sussidiariamente perchè, essendo quel Comune aperto, venga determinato un corrispettivo per la nuova imposizione.

N. 3350. La Commissione amministrativa del Regio Istituto de' Sordo-Muti in Genova, ed il Presidente della medesima, Arcivescovo della diocesi, pongono al Senato motivate istanze perchè siano conservati tutti i posti gratuiti di Regia nomina e mantenuto il maggior assegnamento fatto all'Istituto negli anni 1862 e 1863.

N. 3351. Il Consiglio municipale di Montella (Principato Ulteriore) rassegna al Senato le difficoltà che si incontreranno nell'attuazione della legge sul dazio di consumo e domanda che ove debba mandarsi ad effetto, venga quel Comune considerato come aperto ed imposto quindi del minimo della tassa.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Cassa di risparmio di Bologna, del *Resoconto degli anni 1860-1861 e degli Atti della generale assemblea degli azionisti.*

Il Prefetto di Parma, d'alcuni esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sezione straordinaria 10 giugno 1863.*

Il sig. Vincenzo Magnocavallo, di parecchie copie di un *Discorso da esso pronunciato alla festa dello Statuto in Sommarco Argentaro.*

Il sig. conte Giuseppe Lugana, d'una quantità di esemplari d'un suo *Opuscolo sul credito fondiario.*

Il Presidente della Camera di Commercio ed arti di Macerata, d'alcune copie di un *Progetto di riforma della legge doganale.*

Il Presidente della Commissione centrale di benefi-

enza di Milano, del *Bilancio consuntivo delle casse di risparmio lombarde dell'anno 1862*.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di un volume contenente la *Carta postale del Regno d'Italia*.

Prefetto di Cremona di alcune copie degli *Atti di Consiglio provinciale per l'anno 1863*.

Il Sindaco di Cagliari, di N. 10 esemplari a stampa della *Biografia del Senatore conte Alberto Della Marmora*.

Il Prefetto di Siena, di N. 300 esemplari del *Nuovo Regolamento per il collegio Tolomei*.

La Giunta Municipale di Palermo, di N. 100 esemplari dell'*Orazione per i funerali del Senatore commend. Scabile*.

Il Ministro della Marina, di alcune copie di un *Nuovo piano organico della Marina italiana*.

Il sig. Fabio Papazzoni de' Manfredi, di un suo opuscolo col titolo: *Dell'organizzazione delle forze contro il brigantaggio*.

Il Segretario dell'Accademia dei Georgofili, di N. 200 esemplari d'una *Relazione intorno al progetto di legge sul congiungimento dell'imposta fondiaria*.

Il sig. G. Pereyna di Pisa, d'una quantità di copie di un suo scritto intitolato: *Della connessione obbligatoria tra i corsi dei licei e le ammissioni dell'Università*.

Il Consiglio provinciale di Ferrara, di quattro esemplari dei suoi *Atti della sessione straordinaria 30 marzo e 13 aprile 1863*.

Il sig. cav. Michele De Gennis, di quattro copie delle sue *Osservazioni sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale in materia civile*.

Il Presidente della Società operaia di Napoli, di N. 50 copie della *Relazione sull'inchiesta fatta sull'accaduto nell'ufficio di Pietrarsa*.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica, del 15. e 16 fascicolo dell'*Illustrazione del duomo di Monreale*.

Il sig. Michelangelo Jacampà, di dieci copie d'un suo opuscolo: *L'Italia e l'insurrezione polacca*.

L'abate Vincenzo Pagano, di un suo *Cenno storico sul principio di nazionalità*.

L'Avv. Agostino Topiri, tesoriere del circondario di Cagliari, di un suo opuscolo col titolo: *Monete dei reami di Savoia dalla cessione della Sardegna a Vittorio Emanuele I*.

La Deputazione prov. di Milano, d'alcune copie di una Memoria del Deputato Stefano Iacini, intitolata: *L'Italia e la Svizzera nella questione delle ferrovie delle Alpi Elvetiche*.

Il Ministry d'Agricoltura e Commercio, di 250 esemplari della *Statistica del Movimento della navigazione internazionale e di cabotaggio nei porti dello Stato, 1861-1862*.

Il sig. prof. Giorgio Briano, di 240 copie d'un suo scritto intitolato: *La vita ed alle opere del Sen. conte Alberto Della Marmora*.

Il sig. avv. Zella Milillo, giudice del mandamento di Cagliari, di alcune copie d'un suo opuscolo

intorno al patrimonio ecclesiastico e le finanze italiane.

Il sig. avv. Armodia Badolisani, Presidente del tribunale di Cosenza, delle sue *Investigazioni sulla legislazione penale degli Italiani al Parlamento*.

Il sig. Federico Piantieri, d'una sua opera intitolata: *Elementi di Medicina legale*.

Il Ministro dell'Interno, di tre copie del *Terzo quadro statistico degli esposti orfani poveri della Sicilia*.

Il sig. Antonio Monghini da Ravenna, delle sue *Considerazioni sul progetto di una Banca unica d'Italia*.

Il Presidente del Consiglio provinciale di Pisa di due copie della *Statistica di quella provincia per 1863*.

Il Direttore della Banca Nazionale di Toscana, di N. 150 copie a stampa del *Rapporto del Consiglio superiore agli Azionisti di quella Banca Nazionale sulle trattative di fusione colla Banca di Torino*, ed altri 150 esemplari del *Manifesto dello stesso Consiglio Superiore al Ministro del Commercio sul progetto di Statuto per la Banca d'Italia*.

Il sig. Oscar Pio da Napoli, d'alcune copie di un suo canto, intitolato: *La prima rivista della Marina italiana*.

Il Ministro delle Finanze dei *Disegni fotografici catalati dei Comuni di Torino e di Lanzo*.

Il sig. Domenico Guerrini, de' suoi *Cenni storici sulla questione di Pesaro*.

L'ingegnere Giuseppe Bruschetti, di quattro copie d'una sua *Scrittura sulla ferrovia in progetto pel valico delle Alpi Retiche*.

Onorevoli colleghi,

M'incombe il triste dovere di annunziare al Senato la morte del Senatore conte Lorenzo De Cardenas, avvenuta il 18 dell'ultimo scorso agosto. Il Senato ha perduto in esso uno de' suoi più assidui, e più diligenti membri.

Il conte De Cardenas apparteneva a quel patriziato che si procaccia onore e gratitudine coll'intelligenza delle esigenze dei tempi e colle opere utili alla Società. In lui l'adempimento dei Lavori Pubblici era un precetto di coscienza, cui mai non falliva. E lo vedemmo sempre con uno zelo ammirabile prendendo parte ai lavori del Senato, non solamente colla massima assiduità alle nostre sedute, ma anche con uno studio indefesso dei progetti di legge. Spesso nelle nostre discussioni la voce del Senatore De Cardenas si faceva udire per muovere eccitamenti, che dimostrano la cura posta nella disamina dei progetti, il desiderio che nulla si lasciasse di dubbio e d'oscuro nella definitiva espressione della legge.

Largo d'animo, elevato di pensiero, cortese di modi, il conte De Cardenas, che fece parte del Senato sino dalla prima formazione del medesimo, ottenne sempre d'alcuni colleghi meritati contrassegni di fiducia e di stima, ed il nome di lui vivrà nella memoria di noi tutti onorato e caro.

L'ordine del giorno porta innanzi tutto il sorteggio degli uffizi.

(Il Presidente procede all'estrazione a sorte degli uffizi i quali rimangono composti come segue:)

I. UFFICIO

Martinengo Giovanni	Menabrea
Bellelli	Oldofredi
Pallavicini Fabio	D'Affitto
Di Revel	Della Rocca
Lella	Torremuzza
Puccioni	Coppola
Palcocapa	Di S. Martino
Gagliardi	Carbonieri
Gonnet	Moscuzza
Montezemolo	Scialoia
Siotto Pintor	Fanti
Melegari	Mazara
Sappa	Notta
Imperiali	Pernati
Demonte	Salvatico
Cotta	Pizzardi
Rogis	Torrearsa
Sella	Piazza
Pastore	Beretta
Gravina	Simonetti
Bevilacqua	Chigi
Colonna Gioachino	Di Negro
Natoli	Cappone
Avossa	Saluzzo
Deferrari Rafaele	

II UFFICIO.

Di S. Cataldo	Di Laconi
Sauli Francesco	Linati
Torelli	Gualterio
De Sauget	Coppi
Di S. Marzano	Arese
Ricci	Dragonetti
Piraino	Ambrosetti
Martinengo Leopardo	Correale
Piria	Manzoni Alessandro
Colla	Durando Giovanni
Mameli	Galvagno
Cantù	De Castillia
Cataldi	Fenzi
Pareto	Pandolfina
Della Rovere	Quarelli
Melodia	Vesme
Bonelli	Biscaretti
Giovanola	Ricetti
Longo	Arrivabene
Carradori	Torrigiani
Amari Conte	Plana
Gamba	Audiffredi
Camozzi	Chiglini
Cadoraa	Quaranta.
Durando Giacomo	

III UFFICIO.

Colonna Andrea	D'Adda
Scovazzo	Bolnida
Di Nociglia	Casati
Gallina	Jacquemoud
Di S. Elia	Taverna
De Gasparis	Di Giacomo
Sforza	Prudente
Vigliani	Elena
Lechi	Alferi
Cesarò	Capriolo
Falqui-Pes	Balbi-Senarega
Spada	Monti
Pasolini	Centofanti
Cepi	Cibrario
D'Angennes	Chiesi
Guardabassi	Gioia
Miglietti	Pollone
Villamarina	Matteucci
Ridolfi	Panizza
Corsi	Farina
S. A. R. il Principe Eugenio	Scacchi
Piazzoni	Della Gherardesca
Bovino	Deferrari Domenico
Nigra	Mosca
Desambrois	

IV UFFICIO.

Castelli Edoardo	Lauzi
Malvezzi	Ferrigni
Paternò	Musio
Noris	Manno
Pallieri	Barracco
Salmour	Di Campello
Nazari	Niutta
Amari Professore	Massa Saluzzo
Belgioioso	Manzoni Tommaso
Di S. Giuliano	Spinola
Riva	Gallotti
Pallavicino Trivulzio	Gonelli
Lambruschini	Castagnetto
Dabormida	Tanari
Pavese	Marsili
Di Sonnaz	Araldi
De Foresta	Del Giudice
Borghesi	Dalla Valle
Lo Schiavo	Manna
Strozzi	Strongoli
Roncalli Francesco	Sismonda
Imbriani	Antonacci
D'Azeglio	S. Vitale
Gozzadini	Balbi Piovera

V UFFICIO.

Della Bruca	Di Gregor
-------------	-----------

Sauli Ludovico	Della Verdura
Marliani	Di Fondi
Sagarriga	Valerio
Cambrai-Digny	Pallavicini Ignazio
Gianotti	Ferretti
Prinetti	Doria
Serra Domenico	Borromeo
De Gori	Varano
Benintendi	Pallavicino-Mossi
Serra Francesco-Maria	Di Colobiano
Meuron	Acquaviva
Serra Francesco	Bona
Roncalli Vincenzo	Pepoli
Duchoqué	Calabiana
Oneto	Irelli
Serra Orso	Breme
Montanari	Capocci
Poggi	Marzucchi
Giorgini	Arnulfo
Caveri	Pinelli
Porro	Stara
Vacca	Genoino
Castelli Michelangelo	Merini

Penso che gradirà al Senato e conferirà anche al migliore andamento dei nostri ulteriori lavori, il conoscere la situazione attuale dei medesimi.

Accennerò i progetti di legge secondo l'ordine numerico graduale:

N. 5. Sila delle Calabrie, relatore il Senatore Scialoja.

N. 8. Locale ad uso di Borsa in Firenze; relatore il Senatore Giovanola.

Se alcuno dei signori relatori, mentre leggo questa serie di lavori, avesse alle volte qualche schiarimento a dare al Senato, lo pregherei a prendere la parola affinché potesse far conoscere le circostanze particolari che possano riferirsi all'uno od all'altro di questi progetti di legge.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. La legge relativa al locale della Borsa di Firenze è stata presentata al Senato nella seduta del 28 maggio: l'Ufficio Centrale si è costituito il 3 di giugno ed attentamente esaminata la proposta del Ministero, ha trovato che il modo di sdebitazione concesso alla Camera di commercio ed arti di Firenze pel rimborso di quanto le finanze dello Stato rimangono in credito verso la Camera stessa, sarebbe stato troppo oneroso all'erario pubblico per essersi convenuto di pagare la somma di lire 170 mila in tante rate annuali di due mila lire, il che equivale ad una mora graduata di 85 anni.

L'Ufficio Centrale ha pensato che senza aggravare la Camera di una somma maggiore di quella che essa si assume di pagare fino dal primo anno, si potrebbe ridurre a meno della metà il periodo della sdebitazione,

per mezzo dell'ammortamento graduale che si opera col conservare invariabile il pagamento della somma corrispondente all'interesse sull'intero capitale. Con questo sistema l'estinzione del debito si compirebbe in meno di quarant'anni.

Se ne fece immediata proposta al signor Ministro delle Finanze, richiedendolo di avviare trattative colla Camera di Firenze per modificare in tale senso la convenzione. Dopo il lasso di oltre due mesi e verso la metà di agosto, il Ministro notificò al relatore dell'Ufficio Centrale l'annuenza della Camera debitrice.

Non potendosi allora riunire l'Ufficio Centrale stante le vacanze parlamentari, il relatore rispondeva essere propria opinione che sarebbesi compiuto il voto dell'Ufficio del Senato, col concretare quella modificazione in una convenzione suppletiva, e raccomandava che si sollecitasse la stipulazione della medesima, in modo che si potesse preparare la relazione per la prima riunione del Senato.

D'allora in poi non venne fatta altra comunicazione all'Ufficio Centrale, il quale perciò non trovandosi ancora in grado di presentare la sua relazione.

Presidente. N. 9. Opificio di Pietrasa; relatore il signor Senatore Paleocapa, e credo che la relazione sia in pronto.

21. Proprietà letteraria: relatore Senatore Scialoja.

36. Codice della marina mercantile. Credo che sia relatore il Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Il comitato formato nel seno della Commissione incaricata di esaminare e riferire su questo gravissimo lavoro, ebbe già ad occuparsene con tutto il possibile impegno. Sono quindi lieto di potere oggi assicurare il Senato, che il lavoro preparatorio può dirsi già compiuto. Altro non occorre che qualche riscontro per parte del Ministero, concernente unicamente il sistema di amministrazione, punto per altro molto delicato onde evitare i due estremi del soverchio concentramento o del soverchio decentramento. A tale uopo il signor Ministro ha incaricato una Commissione composta delle persone più competenti, le quali recandosi nei porti e nelle marine di maggiore importanza, potessero con piena cognizione di tutte le circostanze informare e combinare la proposta più conveniente. Ho luogo a sperare che questa difficoltà sarà in breve risolta.

Parlando di lavoro preparatorio ho già implicitamente accennato, che manca la discussione a farsi dalla Commissione sulla relazione che il comitato farà. Nutro fiducia, che questa discussione non sarà molto lunga. Ad ogni modo, anche quando si prolungasse alquanto oltre le mie previsioni, tutto conferirà al maggiore perfezionamento dell'opera; sebbene il comitato vi abbia apportata tutta la diligenza che per esso si è potuto.

Presidente. N. 40. Bonificazioni. Non si è ancora nominato il relatore.

Senatore **Farina**. L'Ufficio Centrale si è riunito pa-

recchie volte, ed ha incaricato uno dei suoi membri di preparare un lavoro, dirò così, preliminare, il quale è quasi ultimato; egraziatamente la maggioranza dell'Ufficio non è presente, ma appena lo sarà, questo lavoro verrà presentato.

Presidente. N. 41. *Competenza dei Giudici di mandamento e dei Tribunali di circondario.*

Non è ancora nominato il relatore.

Il fuogente le voci di Presidente dell'Ufficio Centrale vedrà se sia il caso di radunarlo prontamente per il proseguimento del lavoro.

N. 45 *Codice civile, 1 libro.* È in corso di studio
Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'importanza del progetto che l'onorevole Presidente testè accennava farà forse sentire il desiderio di conoscere, non dirò i lavori fatti dalla Commissione da esso eletta, ma piuttosto l'avviamento loro; perchè il Senato rammenterà che il progetto è stato presentato dal Ministro della giustizia in sul chiudersi del primo periodo della Sessione. La Commissione speciale che ricevette da voi l'incarico tanto onorevole quanto arduo di occuparsi di questo progetto, non ha perduto un momento; si è immediatamente radunata per costituirsi e provvedere anche al modo più acconcio e sollecito di dare compimento al grave suo mandato; essa ha creduto che fosse ottimo pensiero quello di riportare il lavoro fra i diversi suoi membri. Siccome il progetto racchiude diversi titoli, i quali, se tra di loro sono congiunti con vesso giuridico, possono però sussistere indipendentemente, così si è pensato che ai diversi membri della Commissione venisse assegnato lo studio di un titolo del progetto, lasciando, ben s'intende, a ciascun membro di occuparsi dell'intero progetto. Ha ad un tempo deliberato d'invitare il Ministro di Grazia e Giustizia a compiere la comunicazione, che già aveva fatta ai Senatori dei lavori dei Magistrati e dei Tribunali sopra altri progetti di Codice civile che erano stati presentati al Parlamento: la molta somiglianza dell'ultimo progetto coi precedenti, permette di valersi degli studi della Magistratura, e siccome risulta che alcuni Magistrati fecero anche soggetto di studio il progetto che oggi è presentato al Senato, parve alla Commissione tanto più opportuno il fare quest'invito; il Ministro ha aderito ed ha fatto già la trasmissione di alcuni lavori, non rimane più che trasmetterne alcuno che giunse tardi.

Ha inoltre creduto la Commissione, seguendo un lo devole precedente che gli veniva additato da altra Commissione che già ebbe uguale incarico dal Senato, di rivolgere preghiera a tutti i membri del medesimo di volerle trasmettere il risultato dei propri studi, perchè coi lumi di tutti si possa raggiungere il difficile scopo e presentare al Senato un lavoro che sia degno della sua sapienza e possa ottenere l'approvazione del Parlamento.

Si divisava di intraprendere immediatamente l'esame

del progetto al riaprirsi della sessione; e di fatti oggi stesso la Commissione era stata convocata, ma per circostanze che il Senato potrà facilmente prevedere, un piccolo numero di membri poté solo intervenire, cosicchè non è stato possibile il ripigliare il lavoro. Ma sarà cura mia, poichè ebbi l'onore dai miei colleghi di essere chiamato a Presidente della Commissione, come sarà impegno di tutti i membri di essa di occuparci di questo importante lavoro e di procurare di corrispondere nel miglior modo a quell'onore che ci avete fatto nel darcì questo così importante incarico.

Presidente. N. 46. *Amministrazione dell'istruzione pubblica e istruzione secondaria.*

In corso di studio presso la Commissione.

N. 47. *Imposta sulla ricchezza mobile.* Unirò questo progetto di legge con quello col N. 61 che riguarda il Dazio di consumo, per far noto al Senato come lo zelo della Commissione di Finanze sia stato tale, nonostante la preroga del Senato, che essa ha creduto di doversi occupare officiosamente dell'esame di questi progetti di legge importantissimi, e gli studi di essa son giunti a tal segno, che credo potere in fine della seduta annunziare al Senato che nella prossima settimana sarà in grado di essere portato in discussione il progetto di legge sul Dazio consumo, al quale terrò dietro quello sulla ricchezza mobile.

N. 49. *Inchieste parlamentari;* rimane a nominarsi il relatore; faccio la stessa avvertenza che aveva l'onore di premettere, cioè un invito a chi presiede quest'Ufficio Centrale, di provvedere affinchè si proseguiva con alacrità l'incominciato lavoro.

N. 52. *Porto di Brindisi;* da nominarsi il relatore.

N. 59 e 60. *Assestamento dei bilanci 1855 56,* di cui è relatore il Senatore Porro.

N. 62. *Fondazione della Banca d'Italia.* Questo progetto è quello stesso pel quale oggi pregherei gli Uffici di voler procedere ad un esame preliminare.

N. 63. *Legge sulla pubblica sicurezza.*

N. 64. *Riforma delle carceri di pena.*

A proposito di questi due progetti di legge darò lettura di una lettera del Ministero dell'Interno, ricevuta ieri:

« Era pronto quasi tutto per la trasmissione a contestata presidenza del progetto concernente la estensione a tutto il regno della legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 e dell'altro relativo al riordinamento delle carceri di pena, quando il signor Ministro Porrucci avendo dovuto recarsi a Napoli per accompagnare S. M. il Re, nell'atto della partenza gli mancò il tempo di dare le ultime disposizioni acciò la trasmissione anzidetta si effettuasse. Trattandosi di progetti alla preparazione dei quali il prefato signor Ministro ha pigliato specialissima parte, ed essendo imminente il di lui ritorno, il sottoscritto non può che assicurare l'onorevolissimo signor presidente del Senato che fra al-

quanti giorni i progetti più volte ricordati perverranno alla Segreteria del Senato stesso per l'opportuno uso.

« Per il Ministro
« Sott. S. Spaventa. »

Ritiene il Senato che si è fatta la presentazione della relazione di questi due progetti di legge, ma mancano ancora alcuni documenti.

Questa mattina poi ho ricevuto da Napoli il seguente dispaccio telegrafico direttomi dall'onorevolissimo signor Ministro Peruzzi.

« Non potendo trovarmi alla prima seduta del Senato, adempio il dovere di far noto a V. E. che i progetti di legge sulla Pubblica Sicurezza e quello sulle carceri di pena si sono dovuti modificare; il primo potrà essere distribuito subito dopo il mio ritorno, l'altro un poco dopo restando punti da definire col Ministro della giustizia. »

Vede dunque il Senato che il signor Ministro dell'Interno ha confermato che al primo di tali progetti si darà corso appena sarà giunto.

Quanto al secondo, si prenderanno da lui gli opportuni concerti col signor Ministro della giustizia, onde poter compiere quella serie di schiarimenti e documenti che mettano il Senato in grado di procedere al definitivo esame ed alla successiva relazione di questi progetti.

Essendo in questo momento sedente la Commissione di Finanze ho pregato il signor Direttore degli Uffici di segreteria di recarsi nel seno della medesima per avere il definitivo schiarimento intorno al giorno in cui si potrà stabilire l'incominciamento della discussione sul progetto di legge di dazio consumo.

Siccome il Senato non è oggi in numero, mentre il numero legale sarebbe di 104, e molti mancano a raggiungerlo, tosto che potrò dare lo schiarimento che ho fatto chiedere, e che avrò proposto l'ordine del giorno per la seduta successiva, pregherò i signori Senatori di volersi ritirare negli Uffici a fine di costituirsi, e quindi,

ove lo credano, prendere in esame il progetto di legge sulla Banca d'Italia.

Nel caso poi che gli Uffici credessero di rimandare tale esame, attesa l'ora un po' avanzata, ad altro giorno sarà sicuramente in loro balia di stabilire il giorno in cui crederanno di ciò fare.

Propongo ora al Senato l'ordine del giorno per la seduta successiva.

Da quanto mi viene riferito, la relazione sul progetto di legge sul dazio consumo sarebbe in pronto fra pochi giorni, e potrebbe essere nel corso di questa settimana distribuita ai signori Senatori.

Siccome conviene che ci sia uno spazio di alcuni giorni anche per poter bene studiare la relazione stessa, io proporrei al Senato di riunirsi giovedì della settimana ventura 26 corrente, alle ore 2 pomeridiane nel qual giorno si porterebbe in discussione la legge fissata per l'ordine del giorno d'oggi, cioè quella per l'autorizzazione d'una maggiore spesa sul bilancio della guerra 1862 per trasporti militari, non che quelle sullo stabilimento di Pietrarsa, e sul dazio consumo; ed ho fiducia che senza lungo intervallo si potrà anche dar corso alla legge sulla imposta della ricchezza mobile.

Se non c'è osservazione in contrario, ritengo il Senato assenziente a quest'ordine del giorno, e prego i signori Senatori di volersi ritirare negli Uffici per procedere immediatamente alla loro costituzione, e quindi, se credono, all'esame del progetto di legge sulla Banca d'Italia.

Non è necessario che io dichiari che ove nell'intervallo tra oggi e giovedì della settimana ventura avvenisse che dal Governo si chiedesse una convocazione del Senato, questa avrà luogo per non impedire il corso delle proposte del Governo. Intanto per l'ordine dei nostri lavori resta fissato che nel giorno di giovedì 26 corrente andranno in discussione i tre progetti di legge che ho avuto l'onore d'indicare.

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).

quanti giorni i progetti più volte ricordati perverranno alla Segreteria del Senato stesso per l'opportuno uso.

« Per il Ministro
« *Sott. S. Spaventa.* »

Ritiene il Senato che si è fatta la presentazione della relazione di questi due progetti di legge, ma mancano ancora alcuni documenti.

Questa mattina poi ho ricevuto da Napoli il seguente dispaccio telegrafico direttomi dall'onorevolissimo signor Ministro Peruzzi.

« Non potendo trovarmi alla prima seduta del Senato, adempio il dovere di far noto a V. E. che i progetti di legge sulla Pubblica Sicurezza o quello sulle carceri di pena si sono dovuti modificare; il primo potrà essere distribuito subito dopo il mio ritorno, l'altro un poco dopo restando punti da definire col Ministro della giustizia. »

Vede dunque il Senato che il signor Ministro dell'Interno ha confermato che al primo di tali progetti si darà corso appena sarà giunto.

Quanto al secondo, si prenderanno da lui gli opportuni concerti col signor Ministro della giustizia, onde poter compiere quella serie di schiarimenti e documenti che mettano il Senato in grado di procedere al definitivo esame ed alla successiva relazione di questi progetti.

Essendo in questo momento sedente la Commissione di Finanze ho pregato il signor Direttore degli Uffici di segreteria di recarsi nel seno della medesima per avere il definitivo schiarimento intorno al giorno in cui si potrà stabilire l'incominciamento della discussione sul progetto di legge di dazio consumo.

Siccome il Senato non è oggi in numero, mentre il numero legale sarebbe di 104, e molti mancano a raggiungerlo, tosto che potrà dare lo schiarimento che ho fatto chiedere, e che avrò proposto l'ordine del giorno per la seduta successiva, pregherò i signori Senatori di volersi ritirare negli Uffici a fine di costituirsi, e quindi,

ove lo credano, prendere in esame il progetto di legge sulla Banca d'Italia.

Nel caso poi che gli Uffici credessero di rimandare tale esame, attesa l'ora un po' avanzata, ad altro giorno sarà sicuramente in loro balia di stabilire il giorno in cui crederanno di ciò fare.

Propongo ora al Senato l'ordine del giorno per la seduta successiva.

Da quanto mi viene riferito, la relazione sul progetto di legge sul dazio consumo sarebbe in pronto fra pochi giorni, e potrebbe essere nel corso di questa settimana distribuita ai signori Senatori.

Siccome conviene che ci sia uno spazio di alcuni giorni anche per poter bene studiare la relazione stessa, io proporrei al Senato di riunirsi giovedì della settimana ventura 26 corrente, alle ore 2 pomeridiane nel qual giorno si porterebbe in discussione la legge fissata per l'ordine del giorno d'oggi, cioè quella per l'autorizzazione d'una maggiore spesa sul bilancio della guerra 1862 per trasporti militari, non che quelle sullo stabilimento di Pietrarsa, e sul dazio consumo; ed ho fiducia che senza lungo intervallo si potrà anche dar corso alla legge sulla imposta della ricchezza mobile.

Se non c'è osservazione in contrario, ritengo il Senato assenziente a quest'ordine del giorno, e prego i signori Senatori di volersi ritirare negli Uffici per procedere immediatamente alla loro costituzione, e quindi, se credono, all'esame del progetto di legge sulla Banca d'Italia.

Non è necessario che io dichiaro che ove nell'intervallo tra oggi e giovedì della settimana ventura avvenisse che dal Governo si chiedesse una convocazione del Senato, questa avrà luogo per non impedire il corso delle proposte del Governo. Intanto per l'ordine dei nostri lavori resta fissato che nel giorno di giovedì 26 corrente andranno in discussione i tre progetti di legge che ho avuto l'onore d'indicare.

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).

XXXVII.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Presentazione del 2.º e 3.º libro del Codice civile, e del progetto di Codice di procedura civile — Approvazione del progetto di legge per maggiore spesa sul bilancio della guerra — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del contratto di locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa — Presentazione del R. Decreto per il ritiro di detto progetto, e surrogazione di un altro per l'approvazione del nuovo contratto di locazione del medesimo opificio — Deliberazione per il rinvio del novello progetto allo stesso Ufficio Centrale — Discussione sul progetto di legge per una tassa dazio di consumo — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Pareto e Gravina contro il medesimo, e del Senatore Audiffredi in merito, combattute dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Duchoqué (Relatore) — Considerazioni del Senatore Farina — Chiusura della discussione generale — Emendamento del Senatore Gravina all'art. 1º — Parole del Senatore Pareto — Emendamento del Senatore Plessa, combattuto dal Ministro delle Finanze, e non appoggiato — Osservazioni del Senatore Arnulfo — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, **Segretario, Sanvitale** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Lo stesso legge pure il seguente sunto di petizioni:

N. 3352. La Camera di commercio di Pavia domanda che sia conservato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

N. 3353. La Camera di commercio di Parma (Petizione identica alla precedente).

N. 3354. Il Consiglio comunale di Campobasso (Molise) si manifesta contrario alla tassa sul dazio di consumo che ravvisa impopolare ed inopportuna.

N. 3355. I filatori e tessitori delle provincie napoletane (Principato Citeriore e Terra di Lavoro) domandano che venga introdotta una modificazione alla ta-

riffa daziaria sull'importazione dei cotonei (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 3356. Parecchi artefici e lavoratori nello stabilimento metallurgico di Pietrarsa presso Napoli fanno istanza perchè quell'opificio venga ritenuto dal Governo, ed ove vogliasi concedere ai privati, siano fissati opportuni capitoli, che procurino maggior vantaggio alla finanza ed assicurino la sorte avvenire delle persone oggi addette al medesimo.

N. 3357. La Camera di commercio di Cuneo domanda che venga respinto il progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3358. Il Consiglio comunale di Pisa sottopone al Senato alcuni emendamenti da introdursi nel progetto di legge sulla prequazione dell'imposta fondiaria.

N. 3359. Il Consiglio comunale di Calenzano (Toscana),

N. 3360. Il Consiglio comunale di Sesto (Toscana),

N. 3361. Il Consiglio comunale di Buonconvento (Toscana).

N. 3362. Il Consiglio comunale di Palazzuolo (Toscana).

N. 3363. Il Consiglio comunale di Capraia e Limite (Toscana).

N. 3364. Il Consiglio comunale di Vinci (Toscana).

N. 3365. Il Consiglio comunale di Montelupo (Toscana).

N. 3366. Il Consiglio comunale di Campi (Toscana).

N. 3367. Il Consiglio comunale di Vernio (Toscana).

N. 3368. Il Consiglio comunale di Brozzi (Toscana), fanno istanza che venga sospesa la discussione del progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, finchè non siasi proceduto a maturo studio sopra un più giusto sistema di riparto.

N. 3369. Il Consiglio comunale di Casellina e Torri (Toscana).

N. 3370. Il Consiglio comunale di Roccastrada (Toscana).

N. 3371. Il Consiglio comunale di Franco di Sotto (Toscana).

N. 3372. Il Consiglio comunale di Roverzano (Toscana).

N. 3373. Il Consiglio comunale di Cantagallo (Toscana).

N. 3374. Il Consiglio comunale di Carmignano (Toscana).

N. 3375. Il Consiglio comunale di Castelfiorentino (Toscana).

N. 3376. Il Consiglio comunale di Bibbiena (Toscana), in adesione alla deliberazione del Consiglio comunale del Bagno a Ripoli, domandano che siano prese in considerazione alcune proposte che inoltrano per la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3377. Camillo De Nobili, sacerdote secolare di Casoli (Chieti) domanda di essere raccomandato presso il Ministro Guardasigilli onde venir nominato Rettore di qualche cappellania (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3378. Francesca Rizzello vedova Carigliano, di Montelone (Calabria ultra 2), domanda che venga modificato l'articolo 87 del Regolamento sulla leva militare (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3379. Il Presidente della Camera di commercio di Pavia a nome della Camera medesima, fa istanza che vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge per l'istituzione della Banca d'Italia (Petizione a stampa mancante dell'autenticità della firma).

N. 3380. La Commissione dei fabbricanti di paste di Genova, porge al Senato motivate istanze, perchè nella discussione della legge sul dazio di consumo venga respinta la tassa sulle farine.

(Il Senatore, Segretario, **Agnolfo** legge le lettere dei Senatori Di Campello, Corbonieri, Miglietti, Giannotti, Lecchi, Gounet, Della Gherardesca, De Gregorio,

Pizzardi, Linati, Gallina, Gozzadini, Giorgini, Correale, Chigi, Centofanti, Arrivabene, Pallavicino Trivulzio, Varano, Sella, Di Pollone, F. Sauli, Gallotti, Puccioni, Martinengo Gio., Mazara, Piazzoni, Di San Cataldo e Acquaviva, colle quali chi per motivi di salute, chi d'Ufficio o di famiglia chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Como di un esemplare della esposizione delle condizioni di quella provincia.

La Direzione del R. Istituto dei Sordo-muti in Milano di tre copie del *Programma per il saggio finale degli allievi d'ambo i sessi, per l'anno scolastico 1862-63 dell'Istituto medesimo, e di parecchie altre del Discorso di prolusione al saggio pubblico*, letto dal sacerdote Eliseo Ghislandi.

Il signor C. A. Boselli, Direttore del R. Istituto dei Sordo-muti di Genova, di 300 copie del suo *Appello alla nazione ed ai poteri dello Stato a favore dei sordo-muti italiani*.

L'avv. professore Andrea Ferrero-Gola delle sue *Lezioni sulla produzione territoriale e sui mezzi di accrescerla in Italia*.

Le Camere di Commercio ed arti di Modena, di Cuneo e di Firenze delle loro *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia*.

Il Consiglio provinciale di Arezzo di due copie dei suoi *Atti della Sessione 1862*.

Il deputato Costa Oronzo Gabriele, a nome dell'Associazione italiana di mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed artisti di Napoli dei *Bollettini* n. 3, 4 e 5 dell'Associazione medesima.

L'avvocato Stanislao Ricci-Campana dei suoi *Cenni sui mezzi di soccorso per i naufraganti*.

Il marchese Apollinare Rocca-Saporiti, d'una sua *Memoria sulla Riscoltura*.

Il barone Gaudenzio Claretta, membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, delle sue *Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo Duchessa di Savoia*.

Il Sindaco di Napoli, di N. 150 copie della *Disamina e del parere della Commissione deputata da quel Municipio sul progetto Fiocca riguardante il nuovo Porto Commerciale di Napoli*.

Il sig. Pier Antonio Filippini, di due copie della sua *Budgetografia, ossia Registratura contabile illustrata per iscrittura in partita semplice*.

Il sig. cav. Domenico Martines, di due copie della *Biografia*, da esso dettata, di *Francesco Maurolico da Messina*.

Il Prefetto d'Ascoli-Piceno di N. 5 copie del *Discorso da esso letto all'apertura della Sessione straordinaria 1863 di quel Consiglio provinciale*.

Il sig. Luigi Pigorini delle sue *Memorie storico-numismatiche di Borgotaro, Bardi e Compiano*.

Il Municipio di Parma di 150 esemplari di altre sue

Osservazioni intorno al progetto di legge sul Dazio di consumo.

La Commissione esecutiva dell'Associazione medica italiana d'una quantità d'Esemplari d'un suo indirizzo al *Ministro dell'Interno*

Il Sindaco di Bosa d'un volume che ha per titolo: *Feste della città di Bosa in occasione della legge per la formazione d'un Porto in quella rada.*

Il sig. Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il 2 ed il 3 libro del Codice civile del Regno d'Italia.

Essendosi, allorchando io ebbi l'onore di presentare il 1. libro, eletta una Commissione espressamente incaricata dell'esame del medesimo, pregherei perciò il Senato di rimandare alla medesima Commissione l'esame ancora del 2 e del 3 libro or ora presentati.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto del Codice di procedura civile pel nuovo regno d'Italia, e prego il Senato di voler incaricare una Commissione speciale di prenderlo ad esame.

Presidente. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione del 2 e 3 libro del Codice civile, non che del progetto di Codice di procedura civile.

Come ha inteso il Senato, il Ministro Guardasigilli domanda che questi progetti, cioè il 2 e 3 libro del Codice civile, sieno rimandati alla stessa Commissione che è incaricata dell'esame preliminare del 1 libro. Se non c'è osservazione in contrario, essendo questa domanda consentanea all'indole ed agli usi del Senato, io lo riterrò per assenziente, e l'esame preliminare dei due accennati libri del Codice civile sarà demandato alla Commissione incaricata dell'esame del 1 libro.

La Commissione è composta come segue:

Senatori *Vigliani* Presidente, *Duchoqué* Segretario, *Ferrigni*, *Nazari*, *De Foresta*, *Vacca*, *Marzucchi*, *Natoli*, *Caveri*, *Giota* e *Stara*.

Il signor Ministro Guardasigilli, fece esandio istanza, perchè l'esame del progetto del Codice di procedura civile sia deferito ad una speciale Commissione da nominarsi dal Senato in conformità a quanto si fece per la Commissione del Codice civile.

Interrogo il Senato se intende di addivenire a tale nomina o negli uffizi od a squittinio di lista, oppure, come si è praticato in altra circostanza e specialmente pel progetto del primo libro del Codice civile, lasciarla all'ufficio di presidenza.

Vari Senatori. Alla presidenza.

Presidente. Si propone che sia deferita all'ufficio di presidenza la scelta di questa Commissione; prego quelli che aderiscono a questa proposta, a volersi alzare.

(Il Senato approva.)

L'Ufficio di presidenza si incaricherà della nomina di

questa Commissione e darà notizia al Senato della sua composizione.

APPROVAZIONE
DEL PROGETTO PER MAGGIORE SPESA
SUL BILANCIO DELLA GUERRA.

(V. Atti del Senato N. 58).

Presidente. Si darà ora lettura del progetto di legge per l'autorizzazione di maggiore spesa sul bilancio della guerra del 1862 per trasporti militari che secondo l'ordine del giorno viene in discussione per il primo.

Articolo unico.

« E autorizzata la maggiore spesa di lire 3,000,000 al capitolo 86, *Trasporti e spese relative*, del bilancio 1862 del Ministero della guerra. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, passerò a dar nuova lettura dell'articolo per la discussione speciale (*Vedi sopra*).

Se nessuno domanda la parola a termini del regolamento, trattandosi di legge concepita in un solo articolo, si passa immediatamente alla votazione per squittinio segreto.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	88
Favorevoli	76
Contrari	12

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alla locazione dell'opificio di Pietrarsa.

(V. Atti del Senato N. 9).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dopo che il progetto di legge per l'approvazione della convenzione di locazione dell'opificio di Pietrarsa fu presentato al Senato, e che l'Ufficio Centrale emise le sue conclusioni, sorvennero in quello stabilimento alcuni fatti dolorosi dei quali non è opportuno il discorrere, ma che resero necessarie profonde modificazioni al contratto sia nelle persone, sia nei patti.

Ora, avendo avuto l'onore di essere chiamato dall'Ufficio Centrale del Senato e di dargli quelle maggiori spiegazioni che per me si potevano, e di conoscere in quella circostanza le osservazioni che l'Ufficio faceva, le quali risultano dal rapporto che è sotto gli occhi vostri, mi preoccupai grandemente delle medesime, e nella rinnovazione del contratto, o per dir meglio, nel nuovo contratto che fu stabilito, io credo di avere, per quanto era possibile, soddisfatto ai desiderii che giustamente l'Ufficio Centrale del Senato manifestava; ed è perciò che io ho l'onore di presentare il

Decreto reale col quale sono autorizzato a ritirare la proposta di legge che è dinanzi agli occhi vostri, e di presentarvi nello stesso tempo l'altra convenzione per la sua approvazione.

Essendo stata tale materia molto profondamente studiata dall'Ufficio Centrale, ed avendo io, lo ripeto, per quanto mi è stato possibile, tenuto calcolo delle considerazioni dell'Ufficio stesso, così prego il Senato di voler rinviare la nuova proposta all'Ufficio Centrale medesimo.

Credo che ciò non avrà inconveniente alcuno, come per certo faciliterà molto il lavoro.

Presidente. Come il Senato intese, venne col menzionato Decreto Reale autorizzato il ritiro del progetto di legge su cui ho testè aperta la discussione e presentato in surrogazione altro progetto per lo stesso scopo, e inoltre il Ministro fece istanza perchè il medesimo fosse rinviato allo stesso Ufficio Centrale che si occupò del primo progetto.

Quest'Ufficio si trova composto dei seguenti Senatori: De Foresta, Natoli, Di Revel, Paleocapa e Paternò.

Interrogo il Senato se aderisce a che il suddetto Ufficio Centrale prenda in esame questo nuovo progetto di legge.

Chi annuisce voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

(V. Atti del Senato N. 61)

Presidente. Viene in terzo luogo in discussione il progetto di legge relativo alla tassa governativa o dazio di consumo.

Se il Senato non ha difficoltà prescindendo, come si è praticato ogni qualvolta si trattò di progetto un poco lungo, dalla lettura preliminare di tutto il progetto di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale, invitando i membri della Commissione di Finanze a voler si portare al banco delle Commissioni.

(I membri della Commissione pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Credo opportuno di dichiarare che il Ministero accetta pienamente le modificazioni arretrate a questo progetto di legge dall'Ufficio Centrale. Avrò forse occasione su qualche punto, giacchè si è dovuto modificare il progetto, di proporre qualche mutazione, che, per mio avviso, è perfezionamento alla legge stessa, senza che però ne muti l'economia.

Presidente. La discussione perciò si intenderà aperta sul progetto modificato dalla Commissione.

La discussione generale è aperta.

Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore Pareto. Nelle meno liete condizioni in cui versa l'erario, condizioni le quali sono effetto in parte di spese assolutamente necessarie ed inevitabili, in parte anche di una meno rigida economia, è dolorosa cosa il venire a combattere una legge dalla quale il Ministero si propone di ricavare una somma ingente per diminuire il *deficit* delle finanze medesime.

Ma quando una legge porta una grave perturbazione nella vita del popolo e nella vita dei Comuni è dovere di coscienza l'ostarvi almondo; e se non si può intieramente farla abortire, proporvi almeno delle modificazioni che la rendano meno esiziale ai Comuni che colpisce.

Che questa legge tolga ai Comuni la massima parte delle loro entrate; mentre per altra parte si caricano i medesimi di oneri gravissimi e con altre leggi si propone di caricarli ancora di più, è cosa evidente. Parmi che la massima di cui il Ministro si è fatto campione, quella del discentramento possa benissimo chiamarsi di discentramento di oneri che si addossano ai Comuni, ma possa anco chiamarsi di accentramento dei vantaggi che si vogliono soltanto esser fruiti dal potere centrale, cioè dallo Stato, poichè infatti da una parte i Comuni sono caricati di oneri e per altra parte hanno meno mezzi di soddisfarvi.

Io credo che questa legge sia assolutamente esiziale per i Comuni, giacchè in principio porta loro un *deficit* enorme, io credo poi anche che questa legge non sia fondata sopra la base precipua della giustizia, perchè infatti vi è una differenza grande nella tariffa tra quello che deve contribuire un individuo che sta in una città e quello che deve contribuire un altro che abita per esempio alla campagna. Il tributo che si paga al Governo cosa è? è un compenso, per così dire, di un servizio che il Governo rende al paese, rende ad ogni singolo cittadino. Quanto alla ripartizione, il dazio che il Governo ad ognuno impone, dovrebbe essere corrispondente alla parte di beneficio che esso dal Governo riceve; ora come mai accade in questa legge che alcune città pagheranno 5 franchi l'ettolitro il vino mentre altre non pagheranno che due o tre franchi, per il servizio che il governo rende alle stesse, il quale è uguale per tutte e per tutti i cittadini di uno stesso Stato? Dovrebbe dunque anche questo servizio esser remunerato con una somma eguale; in conseguenza la legge che si attiene ad una norma diversa non può essere giusta.

Reca poi inconvenienti gravissimi questa legge come diceva, ai Comuni, perchè toglie loro il mezzo assoluto di poter vivere.

Ora è egli politico di fare in modo che i Comuni si estinguano? che i Comuni non possano far fronte agli impegni che hanno?

Di più i Comuni hanno assunti molti di questi impegni nell'affidamento di poter godere di certi redditi

che le leggi loro permettevano di poter ritrarre dal dazio sopra il vino e sopra le carni.

Io mi penso poi che sia un ben cattivo calcolo l'impinguare il tesoro nello stesso tempo che si impoveriscono oltre misura i Comuni dello Stato; quando infatti questi Comuni saranno poveri, quando non avranno mezzi di soddisfare a' loro impegni, lo Stato non solo non potrà cavar nulla da loro, ma dovrà rifornire le loro finanze, se vorrà che camminino i servizi che loro ha affidati.

Quando gli elementi che entrano in un calcolo sono per così dire essenziali, conviene eliminarli, ma se poi gli elementi di questo calcolo invece sono in qualche caso ammissibili, io credo, non a torto, che invece debbano modificarsi. Domando io al Governo: ha egli speranza di far entrare nelle casse dello Stato tutti questi milioni che si lusinga ottenere, gravando di troppo la consumazione in certi luoghi ed in certi altri diminuendola, e ciò per mezzo di certi articoli che si trovano nella legge, e che mi farò ad esaminare in seguito quando verranno in discussione? Io credo che molte volte la legge provvederà difficilmente a molti inconvenienti, e con ciò voglio accennare, per esempio, al diritto da restituirsi quando si riesporta la materia.

Infatti se non si prenderanno delle garanzie sufficienti succederà qualche volta che il dazio sarà pagato bensì quando entrerà la vera merce tassabile, ma dovrà restituirsi talora all'uscire sopra una merce adulterata o in maggior quantità; si pagherà per esempio sopra del vero vino all'entrata, ma si dovrà restituire invece e in maggior quantità sopra dell'acqua tinta.

L'inconveniente massimo che da ciò potrà risultare sarà che il Governo e il Municipio apparentemente introiterà molto all'ingresso, ma dovrà restituire una gran parte della somma che si presume poter entrare nelle casse dello Stato.

In altri articoli successivi verrò ad esaminare la massima che si vuol porre innanzi per certi Comuni, che dessi cioè non potranno nemmeno compensarsi di quello che vengono a perdere per la presente legge con un'imposizione un po' più forte a loro vantaggio sulla parte che resta a loro disposizione. E come mai può essere conforme a giustizia il togliere ai Comuni il mezzo di soddisfare agli impegni assunti, tanto più che la maggior parte degli impegni dei Comuni sono stati contratti sotto il diritto, per così dire, acquisito di far rietrare nelle loro casse una data somma che loro si verrà a togliere colla legge attuale? Siccome pertanto io credo che questa legge porti una perturbazione grandissima nella vita comunale di molti paesi, e particolarmente di molti importantissimi Comuni, così non posso dargli il mio assenso, e gli voterò contro, a meno che non vi s'introduca qualche modificazione, che ne renda gli effetti meno terribili, cioè che si modifichi in modo che da questa legge non venga di necessità la morte assoluta dei Comuni.

Mi riservo poi di presentare alcuni emendamenti

quando verranno in discussione vari degli articoli della presente legge.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io riconosco la giustizia delle osservazioni del Senatore Pareto: non posso però accordarmi con lui nella disapprovazione della Legge.

La necessità ci costringe, e la necessità è una dura legge; pure è forza sottonetterci, e non ricusare al Ministero i mezzi d'esazione delle imposte, i mezzi di pareggiare il bilancio. Approvare però il sistema finanziario che noi abbiamo adottato, assolutamente la coscienza mi ripugna, e credo facile il dimostrare che noi andiamo per una via incerta, tentennando, senza una base sicura, senza sapere quale sia il vero sistema di riparare ai nostri gravi bisogni.

Nelle nuove provincie aunesse noi abbiamo trovato un sistema d'imposta che io credo vizioso, quale è quello del dazio comunale nell'interesse delle finanze dello Stato.

I dazi comunali, come bene osserva il Senatore Pareto, sono generalmente in tutte le parti d'Europa, assegnati a rendita speciale dei Comuni; voi sapete che l'esazione dei dazi comunali è la parte forse più spinosa, quella di cui la popolazione maggiormente sente gli oneri, quella che ha in sé una parte maggior, dirò, d'odiosità.

I Comuni conoscono i bisogni cui hanno a provvedere, e sono in grado di misurare le spese che debbono fare in proporzione degli oneri maggiori che sono costretti ad imporre ai contribuenti.

Ma che cosa facciamo noi?

Noi abbiamo lasciato i Comuni liberi d'accrescere i centesimi addizionali, cioè l'imposta diretta fondiaria e noi togliamo loro indirettamente i mezzi di aggravare le imposte indirette dei dazi comunali.

Io questo sistema francamente lo disapprovo; la libertà di sovraimposta fondiaria ai Comuni dovrebbe essere in certo grado limitata.

Io credo che la libertà d'imposta diretta dovrebbe essere riservata al Governo, e non si dovrebbe togliere ai Comuni l'esazione dei dazi di consumo di cui essi sono i più giusti apprezzatori degli aggravii, come pure dei bisogni a cui debbono provvedere.

Osservate, o signori, che mentre noi discutiamo in questa parte del Parlamento una legge per una tassa di consumo sugli oggetti più necessari alla vita, che sono il pane, il vino, le carni, la legna, insomma gli articoli di consumazione necessaria e generale, nell'altro ramo del Parlamento si discute un trattato di commercio, con cui si esonera in favore delle classi più agiate una parte degli articoli di lusso.

Io domando se non sarebbe meglio imporre gli articoli meno necessari alla vita, e disaggravare gli articoli più necessari alla medesima? Perciò io disapprovo in massima il sistema dell'imposta adottato dal Ministero.

Vorrei che le imposte dirette fossero riservate a speciale vantaggio delle finanze dello Stato, vorrei che fosse

limitata ai Comuni la libertà d'imposta dei centesimi addizionali sulle imposte dirette; vorrei lasciar loro libero campo d'accrescere l'imposta di consumo e nello stesso tempo dico che io non trovo il correlativo che si usi tanta generosità nel diminuire le tariffe doganali sugli oggetti di lusso. Dico questo in tesi generale, ma non perciò ricuserò l'approvazione della legge quale ritengo di necessità, e non voglio essere rimorso dalla coscienza di avere scoraggiato il Ministero negandogli i mezzi di approssimare il pareggio del bilancio.

Dichiaro semplicemente che questo sistema non lo credo confacente all'interesse generale dei contribuenti, e che quindi ha bisogno di essere riveduto e corretto.

Presidente. La parola è al Senatore Gravina.

Senatore Gravina. La legge sul dazio di consumo che siete chiamati a votare contiene, a parer mio, due gravi errori; il primo in danno della giustizia distributiva verso tutti i cittadini dello Stato, il secondo in danno della R. Finanza.

Esaminiamo.

La legge divide i Comuni in cinque classi e applica a queste classi una tariffa graduale discendente. Il criterio di questa legge sta, io credo, nella presunzione che non tutti i cittadini del Regno sono nella stessa condizione economica. Ma se questa è una verità per le alte classi sociali, non la è certo per le classi inferiori, per i proletari, per gli uomini del popolo, i quali al postutto pagheranno i nove decimi dell'imposta. Queste classi quando abitano in piccoli paesi godono del vantaggio del buon mercato, tanto sui fitti delle case di abitazione, quanto sui prezzi dei combustibili, commestibili e potabili, quali sono il vino e la carne.

Così voi approvando la proposta legge sanzionerete un'ingiustizia a danno degli abitanti delle grandi città, e toglierete alla Finanza una gran parte della vistosa rendita che si potrebbe ottenere parificando la tariffa.

Ma questo non è tutto.

La legge passa a dividere i Comuni in chiusi ed aperti. Ne' primi il dazio si esige all'immissione e si paga da tutti i consumatori; ne' secondi si esige sulla vendita al minuto, esclusi i compratori all'ingrosso.

Così due individui appartenenti allo stesso Comune, abitando l'uno vicino all'altro, il primo pagherà l'imposta perchè è povero, il secondo sarà esente dal dazio perchè è ricco.

Però se la legge consacra un principio così odioso, così ingiusto, nel fatto le cose andranno alquanto diverse. Attesochè conoscendosi che il *maximum* della vendita al minuto è fissato a 15 litri, cinque o sei famiglie del popolo si uniranno facilmente o inviando uno di essi a comprare in cantina una quantità poco maggiore, sedici litri per esempio, se la divideranno con eludere la legge della imposta. Così avverrà certamente in tutti i Comuni aperti e voi sarete obbligati ben presto a correggere l'errore, il quale porterà la gravissima conseguenza, che 14 milioni di abitanti, i

due terzi dell'intera popolazione, saranno di fatto esenti dal dazio.

Convinto io di questa verità, propongo la seguente emenda, che spero sarà appoggiata dall'onorevole Presidente del Consiglio, come quella che ha per mira, la duplicazione della vendita presunta nel progetto ministeriale.

Io propongo quindi:

1. L'uniformità di tariffa come si pratica in altri Stati, ove è imposto il dazio di consumo;

2. Io propongo che tutti i Comuni siano considerati idealmente chiusi;

3. E come in questo modo si avrà un risultato assai vantaggioso alla R. Finanza, così io propongo la riduzione della tariffa in modo però che la Finanza possa ricavarne più del doppio della rendita presunta giusta un calcolo di equazione abbastanza esatto.

Ciò ammesso, io crederei ancora di ridurre la tariffa alla sola classe 3^a della tabella A, e di stabilire così per esempio pel vino la cifra di L. 3, 50 per ettolitro....

Presidente. Prego il signor Senatore Gravina di avvertire che siamo nella discussione generale e che quindi forse non conviene entrare in particolari speciali ai singoli articoli.

Senatore Gravina. Perdoni, signor Presidente, ma io intendo proporre un emendamento generale alla legge, e non faceva ora che citare un puro esempio.

Dicendo adunque di ridurre il dazio del vino a sole L. 3, 50, e così anche per gli altri generi di portarli tutti al tasso della 3.^a classe, io credo che sarebbe fatta giustizia a tutti i cittadini dello Stato, e che le finanze ne vantaggioverebbero di molto, perchè avendo io calcolato e fatto un'equazione sopra quanto si perderebbe dalla prima classe, che non è che di un milione circa, e quanto si guadagnerebbe dalle altre classi che formano diciotto e più milioni, il frutto sarebbe certamente più che doppio.

E se poi questo prodotto si desse in *estaglio* in ogni Comune, esentando dalla tassa di registro gli appaltatori, io credo che questo doppio frutto sarebbe ancora, e forse di non poco, aumentato.

Presidente. Intende di formulare un emendamento?

Senatore Gravina. Lo formolerò se esso sarà appoggiato.

Presidente. Ella sa che non si può proporre un emendamento speciale in una discussione generale.

Senatore Gravina. Il mio emendamento varierebbe il tenore della legge....

Presidente. E quale sarebbe?

Senatore Gravina. L'emendamento che proporrei sarebbe questo: « La tariffa sarà uguale in tutti i Comuni del Regno.... »

Presidente. Ella potrà proporre questo emendamento solo quando saremo alla discussione degli arti-

coli, non potendosi nella discussione generale fare di queste proposte.

Senatore **Gravina**. Questa emenda, come dissi, muta tutta la legge.

Presidente. Appunto per ciò, quando sarà chiusa la discussione generale ella avrà la facoltà di fare tale proposta, ma non ora, mentre a termini del nostro regolamento nella discussione generale non si può proporre formalità di disposizione. La discussione generale dee aggirarsi sul complesso dei principii della legge e sulla sua opportunità.

Senatore **Gravina**. Io non domando che la mia proposta sia ora messa ai voti; ho parlato in generale sul merito della legge: ho fatto le mie osservazioni sopra l'emenda che intendo fare alla medesima; ho annunciato questa proposta generale di riforma.

Presidente. Non solamente l'annunzierà, ma ella ne esporrà il formulato quando si aprirà la discussione sugli articoli.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Poichè nessun altro è iscritto per la discussione generale, il compito mio sarà più breve, perchè le obiezioni generali fatte a questa legge non mi sembrano richiedere lungo ragionamento per confutarle. Esse possono riassumersi in due che ben nettamente l'onorevole Senatore Pareto accennava.

L'una: *Disuguaglianza di carico fra i contribuenti*, e quindi qualche cosa di contrario non solo ai principii generali del diritto, ma altresì ai principii costituzionali che ci reggono.

La seconda parte: *Onere pei Comuni che li riduce quasi alla miseria*.

In quanto alla prima parte io comincerò dal far osservare al Senato che la vera, la perfetta proporzionalità non si trova e non si troverà in veruna delle tasse.

Noi dobbiamo al possibile cercare questa proporzionalità, ma l'obiezione sollevata dall'onorevole Senatore Pareto contro questa legge trova il suo luogo, e lo trova giustamente, in qualsivoglia legge di tasse. Ma fa una questione di gradi. Ora è egli vero che la classificazione che si è fatta nella tariffa costituisca un onere diverso fra i diversi cittadini? Io credo che compatibilmente a quelle che direvo dianzi, ciò non sia; imperocchè l'esperienza mi dimostra che il consumo nelle città grandi, nei luoghi ove la popolazione è agglomerata, è di gran lunga maggiore di quello che sia nei luoghi dove sono casolari e abitati sparsi; e che questo sia vero le statistiche lo dimostrano compiutamente.

Disse l'onorevole Senatore Pareto non doverci pigliare il dazio di consumo sopra coloro che sono ad un tempo produttori e consumatori. Se io non m'inganno, la sua obiezione può dividersi in due punti, cioè: la differenza di tariffa su luoghi di popolazione agglomerata e di popolazione meno agglomerata; l'altra che nei Comuni aperti

il produttore il quale è consumatore ad un tempo non venga tassato sopra alcuni generi.

A ciò credo che si possa rispondere dimostrando come la percezione dell'imposta su colui che è ad un tempo produttore e consumatore richiederebbe tale quantità di cautele, tale ammasso di complicazioni fiscali da rendere la tassa sommanente vessatoria: epperò quasi dovunque una simil tassa è stata introdotta si è avuto riguardo, nella massima parte dei casi, a questa considerazione; e se in alcuni luoghi, come in Francia, colla tassa sulle bevande si è voluto colpire il prodotto in ogni parte, dirò, del suo movimento, e non lasciare che alcuna sfugga alla imposizione stabilita, l'onorevole preopinante sa bene quanto una simile tassa in Francia sia gravosa e molesta ed abbia generato e generi continuamente lagnanze.

Se adunque alcune classi di cittadini, cioè quelli che sono ad un tempo produttori e consumatori, restano realmente meno gravati, ciò dipende dalla condizione generale della cosa stessa, perchè si richiederebbe un sistema vessatorio e complicatissimo, che costerebbe, a mio parere, all'erario assai più di quello che non rendesse.

Quanto poi alla differenza che vi è fra i Comuni che hanno popolazione agglomerata, e quelli che non hanno popolazione agglomerata, io credo che il prezzo degli oggetti che son materia alla tassa di consumo e la ricchezza degli uomini che abitano nei centri di popolazione agglomerata rispondano, per quanto è possibile in materia finanziaria, alla tariffa che abbiamo stabilita. Che anzi la tariffa unica la quale era dapprima stata proposta, e ora viene riproposta dall'onorevole Gravina, ha sempre trovata questa opposizione, che essa invece di essere in effetto pari sopra tutti i contribuenti costituiva una vera differenza fra loro, perchè gravava egualmente i meno ricchi ed i più ricchi, e non teneva conto della diversità dei valori. Invece la classificazione della tariffa ristabilisce, direi, la vera proporzionalità.

Quanto all'altro appunto io veramente mi meraviglio a sentirlo sollevato, imperocchè io non ho che a riguardare indietro ciò che era l'Italia nel 1859, cioè prima degli ultimi mutamenti politici, per vedere che tutti gli Stati italiani percepivano, per titolo di dazio consumo o di tassa analoga al dazio consumo, una somma maggiore di quella stessa che io oggi domando, e che spero di ottenere dalla legge presente.

Ora potremo noi credere che i Comuni d'Italia rimangano oberati, e sia lor tolto il mezzo di fare le loro spese oggi, se alcuni anni sono sostenevano pesi anche maggiori? E faccio questo confronto perchè credo che non ci sia alcuno il quale possa mettere in dubbio lo sviluppo generale e l'incremento della ricchezza in tutte le parti della penisola dall'epoca che ho accennata all'epoca attuale.

Le tasse di dazio consumo rendevano agli Stati che precedettero il Regno d'Italia, oltre a 40 milioni. La rivoluzione in alcuni luoghi abolì questi dazi: alcuni

In altri li restitui ai Comuni: in altri finalmente li lascio tali quali erano. Tale per esempio è la condizione della Lombardia e di una parte dell'Emilia. Nelle antiche provincie si è il canone gabellario che risponde, in parte almeno, al dazio consumo. Nella Lombardia vi è ancora la legge del dazio consumo quale fu stabilita nel Regno d'Italia, nel 1806 e nel 1810. Nella massima parte dell'Emilia vige pure una legge analoga. A Parma ed a Piacenza il Governo è semplicemente percettore di questo dazio che poi passa ai Comuni. In Toscana prima del 1859 il dazio stabilito in sei città murate apparteneva al Governo; ma durante la rivoluzione fu dato ai Comuni.

Nel Comune di Napoli fu abolito il dazio sulle farine, e fu dato a quel Comune il dazio di consumo sugli altri generi che prima era ricosso per conto del Governo.

Così nella Sicilia fu abolito il dazio sul macinato, il quale gravava quelle popolazioni, se non erro, di 6 lire e 50 cent. per testa; laddove oggi ciò che io presumo di poter ricavare pel Governo da questa tassa è poco più di 1 lira e 50. La stessa tassa del macinato fu abolita nelle Marche e nell'Umbria. In tutte le Provincie facienti già parte dello Stato Romano fu abolita una tassa speciale che vi esisteva sui vini.

Era dunque impossibile al Governo di lasciare la condizione delle cose quale la rivoluzione l'aveva fatta. Il Governo aveva la necessità di purificare queste imposte: esso non poteva permettere che il canone gabellario si perpetuasse nel Piemonte, mentre Napoli, la Sicilia e la Toscana non pagavano nulla per titolo di dazio consumo; e la Lombardia ed una parte dell'Emilia fossero aggravate anche più delle provincie subalpine per questo titolo.

Bisognava dunque unificar queste tasse, e qui si presentavano molti sistemi, i quali dovevano primamente avere per iscopo di rendere comune la tassa e di renderla facile a percepire; in secondo luogo di non aggravare soverchiamente i contribuenti.

Io ho creduto che il progetto di legge da me proposto rispondesse a questo duplice scopo, perchè nell'antico regno d'Italia questo sistema aveva fatto di sé buona prova, e la fa anch'oggi nella Lombardia e nella massima parte dell'Emilia; perchè nella Toscana, sebbene i comuni usufruiscono del dazio consumo, l'amministrazione è sempre nel Governo, perchè finalmente nelle provincie napoletane e siciliane il dazio consumo esiste nella massima parte dei Comuni, benchè vada in favore dei Comuni stessi, e la tassa che s'imporrebbe, sarebbe agevole a sopportarsi addentellandosi sopra una tassa che ha sempre esistito.

Ecco le ragioni per le quali ho creduto di prescegliere un tal sistema, anzichè una tassa sulle bevande la quale forse verrà giorno che potrà essere applicabile all'Italia; anzi può esserne la legge presente un apparecchio; ma in questo primo momento non riscontrandosi nelle abitudini precedenti delle popolazioni, avrebbe

a mio avviso suscitato più gravi inconvenienti ed imbarazzi.

Pei calcoli poi da me fatti, e non solo per esempio su ciò che pagavano i vari Stati d'Italia prima della rivoluzione del 1859, ho creduto che questa tassa sul consumo non fosse per essere esorbitante: anzi tengo per fermo che, attesa la ricchezza maggiore la quale indubitabilmente si è sviluppata in tutti i paesi d'Italia, essa nelle condizioni presenti è molto tenue.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Quanto alle modificazioni accennate dall'onorevole Senatore Pareto io mi riservo di discuterle di man in mano che gli articoli verranno in discussione. Debbo però fin d'ora dichiarare che non potrei accettare quella proposta dall'onorevole Senatore Gravina perchè sconvolgerebbe il principio della vera proporzionalità: chè, a mio avviso, la proporzionalità non sta, come accennavo al principio del mio discorso, nel colpire egualmente tutti; ma nel colpirli per quanto possibile in proporzione delle loro ricchezze.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pareto.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Senatore Pareto. Ho chiesto la parola per accennare puramente, che quando dicevo che molti Comuni avranno a soffrire grandemente da questa tassa potevo citare degli esempi.

Ci sono Comuni e grandi Comuni i quali mercè l'incameramento del dazio consumo avranno nei loro bilanci, e bilanci ristrettissimi, il deficit chi di un milione chi di un milione e mezzo.

Ora l'averne un deficit di sì ingente somma, dimando io se sia una buona posizione e se non siano perciò sforzati questi Comuni ad imporre sopra altre materie gravissimi dazi o rinunciare a quelle migliori, a quelle necessarie intraprese dalle quali il Comune aspetta grandi vantaggi e di cui il popolo ha diritto di non essere privato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo bene che se alcuni Comuni esaminano le condizioni loro quali erano il giorno prima della pubblicazione di questa legge con quella del giorno dopo, si troveranno in una condizione grave; come pure d'altra parte vi saranno Comuni i quali si troveranno in condizioni migliori; e tali sono per esempio quelli che pagavano la tassa di dazio consumo su tutti i generi sui quali si pagherebbe attualmente al Governo. Bisogna dunque non porre mente a casi speciali, ma alle condizioni generali dei Comuni d'Italia. Che cosa tassa il Governo?

Due soli generi: il vino e la carne. E come li tassa?

In un grado che certamente non è molto elevato. Se noi guardiamo a quello che era la tassa sul vino prima anche del 1859 vedremo che in alcuni Comuni d'Italia era superiore alla tassa stessa di 5 lire che è

il *maximum* che fu fissato per le popolazioni più agglomerate; e chi non sa l'aumento di prezzo che è avvenuto sul vino dopo il 1859?

Per la carne vi è qualche Comune in Italia dove già un bue paga 64, 50 se non erro.

Che cosa voglio inferirne da questi due esempi?

Voglio inferire che nei due generi stessi dei quali il Governo si è riservato la parte che dirò maggiore vi è un margine abbastanza largo perchè i comuni e specialmente quelli delle grandi città possano aggiungere dazi addizionali sopra i medesimi. Per esempio il Comune cui io accennava che fa pagare per un bue 64, 50 potrà a mio avviso se non conservare in tutto, almeno in parte la differenza che vi è fra lire 30 ed il dazio attuale. Così dicasi del vino.

Vi sono poi tutti gli altri dazi che il Governo lascia ai Comuni.

Ora questi dazi io credo che possano fruttare molto più di quello che fruttano ai Comuni attualmente. E finalmente vi è la questione dei cereali.

L'onorevole preopinante non so se faccia allusione a quei Comuni nei quali sia stato abolito ogni diritto d'entrata sui cereali.

Se fa allusione ad uno di questi Comuni, io non posso dirgli altro francamente se non che quel Comune metta qualche piccolo dazio sopra i cereali, e vedrà il suo bilancio pareggiato e ciò vedrà, a mio avviso senza deterioramento della popolazione, giacchè io credo che i cereali debbano essere gravati, e che fosse un'esagerazione di principio buono il volerli esentare da qualunque specie di dazio consumo.

Io credo pertanto che se i Comuni ai quali allude l'onorevole preopinante e specialmente i Comuni i più importanti che hanno le spese più gravi, vorranno aggiungere alcuna tassa addizionale alla tassa governativa, e se molti poi vorranno rivedere le tariffe degli altri generi sottoposti a dazio-consumo e gravarli almeno in proporzione dell'aumentato prezzo di tutti i generi che si verifica oggimai in Italia, se quelli che non hanno il dazio sui cereali vorranno metterne uno lieve, io ripeto, ho la profonda convinzione che se forse il Governo non ricaverà tanto quanto ha osato sperare allorchè ha proposto questa legge, i Comuni potranno però con maggiore sicurezza accrescere i loro introiti e provvedere a quei bisogni che sono una necessità della civiltà moderna.

Senatore Gravina. Domando la parola.

Presidente. Prima ha la parola il signor Senatore Audiffredi poi l'avrà lei.

Senatore Audiffredi. L'onorevole Ministro, nel rispondere ai vari preopinanti, ha dimenticato l'osservazione che io esponeva che convenisse riservare al Governo l'aumento delle imposte dirette ed ai Comuni l'aumento delle imposte indirette. Io non trovo giusto che i Comuni abbiano diritto di accrescere a piacimento le imposte dirette quasi senza controllo. Le imposte dirette che sono di più facile esazione dovrebbero essere

riservate al Governo, lasciando però ai Comuni la libertà di accrescere i dazi di consumo sui viveri. Comprendo benissimo che colle usanze stabilite abbiamo in certo modo pregiudicata la questione del sistema delle imposte, ma sarebbe possibile ancora di rinvenire gradatamente a quel sistema ch'io credo più giusto e razionale.

Ministro delle Finanze. Il preopinante ha ragione. Io era obbligato di rispondere alla sua proposta, ma in verità non potrei rispondere altro se non che il suo sistema è completamente diverso dal mio e da quello di tutte le nazioni più civili. Egli vorrebbe un sistema finanziario nel quale il Governo si riservasse l'imposta diretta, e lasciasse l'indiretta ai Comuni o alle provincie.

Io confesso che non comprendo questo sistema, perchè fra le così dette imposizioni indirette, vi sono eziandio coi dazi di consumo locale, i dazi di confine. Io non comprendo come si possa lasciare ai Comuni lo stabilire le tariffe doganali.

Credo poi che il migliore sistema finanziario sia quello in cui il Governo prenda le tasse d'ogni genere, in modo però di lasciare su alcune per le quali ciò si ravvisi conveniente, un margine ai Comuni per poterne anche essi usufruire: così si avrà il vantaggio almeno dell'unità di legislazione e giurisprudenza finanziaria, e salvo la libertà dei Comuni, si potrà regolare la proporzionalità dell'imposta.

Il sistema dell'onorevole Senatore può avere grandi vantaggi: ma esso non mi persuade, e non sono disposto a lasciare il sistema attuale.

Senatore Gravina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gravina. Mi permetto di rispondere al presidente del Consiglio per la sola parte che riguardava l'insistenza di trovare giuste le tariffe graduati.

A questo riguardo io rispondo:

Che in tutte le parti del mondo, in Francia, in Inghilterra, nel Belgio le tariffe sul dazio di consumo che esige il Governo sono uguali. Dunque sarebbe una novità. Nè puossi dire che la classe inferiore del popolo, la quale pagherà al postutto i $\frac{9}{10}$ di queste tasse, sia più fortunata a Torino che in Asti o Novara od in Vercelli; che sia in miglior condizione in Napoli che a Lecce; che sia in miglior condizione a Palermo che in Acireale o in Caltagirone; epperò questo eccesso di tassa gravata ai consumatori delle popolazioni delle grandi città mi pare non sia conforme ai principii di giustizia distributiva.

Ministro delle Finanze. Rispondo brevissimamente.

Per le differenze di tariffe l'onorevole preopinante non ha che a guardare alla Lombardia ed alla Toscana e all'Emilia per vedere che le gradazioni esistono qui e negli altri paesi del mondo; e queste gradazioni che sono basate sulla differenza di posizione, aggravano più la popolazione agglomerata che non la sparsa. L'ono-

revole Senatore Gravina guardi i salari, e vedrà che i salari sono più elevati nelle città dove è molta popolazione agglomerata che nelle altre.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Perdoni, ha parlato già due volte, ed il regolamento si oppone.

Senatore **Audiffredi**. Era per rispondere...

Presidente. Nemmeno per rispondere; vi osta il regolamento. La discussione non è un semplice dialogo, e non si può parlare più di due volte, a meno che vi sieno casi speciali.

Se nessuno chiede la parola, domando al Senato se vuol chiedere la discussione generale.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dochoqué**. La vostra Commissione, udite le risposte dell'onorevole Presidente del Consiglio alle obiezioni generali che sono state fatte al disegno di legge, non crede avere nulla a soggiungere in conforto alle sue conclusioni depositate nella relazione.

Non deve però omettere di rendervi noto esserle stata comunicata questa mattina una petizione che hanno diretto al Senato i fabbricanti di paste in Genova, per mostrare che un dazio che fosse posto sulle farine riuscirebbe dannoso alla loro industria onde si alimenta un commercio di esportazione. — Non crede la Commissione che le considerazioni contenute in questa petizione valgano tanto da infirmare i motivi per quali si darebbe oggi a tutti i Comuni quella facoltà che già alcuni hanno d'imporre entro certi limiti un dazio sui cereali. È una facoltà e non un obbligo che si fa ai Comuni ed essi se ne potranno valere o no secondo la necessità e convenienze locali e coi temperamenti che i Consigli comunali giudicheranno giusti ed opportuni.

Parimenti è stata comunicata alla vostra Commissione una deliberazione della Giunta comunale di Cagliari, colla quale si fa conoscere al Senato una convenzione del 1824 per cui quel Comune avrebbe acquistato dal Patrimonio o Demanio regio la facoltà fino a quel tempo esercitata dal Governo di un testatico o piccola tassa di consumo sul bestiame, mediante una corresponsione annua che rappresentava il tenue retratto che il Governo ne faceva. Di che il Comune rilevasi essersi avvantaggiato con avere molto aumentato la tassa.

La Commissione rende conto di questo fatto che trova niente implicare l'adozione della legge, lasciando a chi spetta conoscere se l'atto citato fu per avventura una combinazione nei soli rapporti di diritto amministrativo tra Stato e Comune, ovvero una convenzione con effetti civili la cui durata importi diritto esercibile d'indennità o cessazione di corresponsivo qualsiasi secondo ragione comune.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte.

Senatore **Pareto**. Questa è una questione incidentale.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Non ho chiesto la parola se non per protestare contro una massima, che ho udito mettere avanti, cioè che si debba tassare la persona in proporzione della supposizione del suo avere.

Io credo questa una massima perniciosissima in fatto di finanze; la credo la base del sistema socialista.

Ne mi commuove quanto diceva l'onorevole signor Ministro delle Finanze, che cioè se si prende in mano una statistica sia facile di convincersi che si consuma più nei centri grandi, che non nei piccoli.

La consumazione non può essere tassata che in proporzione della consumazione stessa, se no si va nell'arbitrario, si va a statuire delle basi che non hanno fondamento in natura.

Chi mi dimostra, che un proprietario ricchissimo, che se ne sta per suo piacere in campagna, quando consuma del vino, non consumi del vino eccellente, e non riceva una soddisfazione maggiore che non ha un povero operaio, che consuma del vino in città, e consuma vino cattivo?

Se entriamo in questi generi di calcoli, non vi ha più nessuna base. La base di una tassa di consumazione non può essere che la quantità della consumazione stessa. Il sistema delle tasse di consumazione sarà più o meno lodevole secondo la maniera di vedere di chi lo considera, ma è certo che la consumazione non può essere tassata, che in proporzione della consumazione stessa, ed io non vedo perchè uno che beve un bicchier di vino in città si debba ritenere che ha soddisfazione maggiore e che perciò debba pagare allo Stato di più di chi lo beve in campagna.

Del resto che prova è quella, che si deduce dalla maggiore consumazione nei grandi centri di popolazione? È una prova che sta contro l'assunto del signor Ministro, non in suo favore.

Infatti se chi vive in città consuma di più, pagherà di più ma sempre in proporzione della consumazione, non in proporzione di una attribuzione di ricchezza cervelottica ed arbitraria che molte volte non sussiste.

Per conseguenza ritengo, che veramente la base giusta sia quella accennata dall'onorevole Gravina, poichè le consumazioni tutte non possono che determinarsi; non possono essere tassate che in proporzione della consumazione stessa, se no, ripeto, si entra nell'arbitrario, si entra in un sistema di cui è impossibile dimostrare la ragionevolezza e la giustizia, nè prevedere le conseguenze.

Mi si dice che ciò è praticato in alcuni luoghi della nostra Italia.

Io non voglio indagare quanto ciò sia vero; dirò solo che se volessimo andare a vedere quali sieno state le tasse messe in tutti i paesi del mondo, io credo che

non se ne possa immaginare alcuna tanto irragionevole che non sia in qualche luogo stata adottata.

Ma questo non verrà mai dire che sia ragionevole di colpire la consumazione, non in proporzione della consumazione stessa, ma in proporzione di un calcolo che sicuramente non ha molte volte fondamento.

Io ho creduto di dover fare quest'osservazione in genere, del resto quanto alla legge, per me sono disposto a votarla, ma nello stesso tempo appoggerò la proposta del Senatore Gravina.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

Chi intende sia chiusa la discussione generale, si alzi. (La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura del primo articolo, quindi darò la parola al Senatore Gravina, poscia la darò uocbe al signor Senatore Pareto che mi disse di voler fare una riserva.

Art. 1.

« È imposta a prò dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa A annessa alla presente legge. »

La parola è al Senatore Gravina.

Senatore **Gravina.** Io ho osservato che la tariffa non è nè equa nè utile al Governo e alle Finanze: ho osservato che non è equa, perchè quelli che pagano sono quelli che consumano, i quali sono in una condizione eguale in tutti i paesi d'Italia. Non è convenevole al Governo, perchè questo perderà interamente la tassa sopra più di due terzi di tutta l'Italia, attesochè la sola quinta classe che è composta di 14 milioni e 400 mila abitanti sarà esonerata dalla tassa interamente; quindi tutta l'imposta piomberà sopra le grandi città d'Italia, le quali non contengono che poco più di un milione di abitanti; quindi io propongo un'emenda a questo articolo e l'emenda è che la tassa sia eguale per tutti e che sia ridotta alla terza categoria della tabella, ossia minorata di quasi una metà.

Presidente. Questo emendamento intende proporlo successivamente, o lo propone adesso?

Senatore **Gravina.** È nel primo articolo, dove ho accennata la tariffa.

Presidente. Allora abbia la bontà di mandarlo al banco della Presidenza; poi domanderò se è appoggiato, e in seguito lo metterò ai voti.

Intanto do la parola al Senatore Pareto secondo la riserva che mi ha detto di voler fare.

Senatore **Pareto.** La riserva che volevo fare si è, che avendo sentito dire dal signor relatore della Commissione che vi sono petizioni di alcune città su questa legge, nelle quali si fanno valere diritti, perchè siano restituite alle medesime porzioni dell'importo di questi dazii, desideravo che si notasse qualmente la città di Genova è pure in questo caso; infatti una parte del dazio di consumo fu accordato a questa città in com-

penso di somme che ha dovuto pagare agli ospizi e le quali erano dovute ai medesimi dal Governo per avere egli incamerato dei fondi che possedevano sul banco di San Giorgio.

Feci la riserva, poichè credo che la città di Genova avrà diritto di essere rimborsata dal Governo di 260 mila franchi che prendeva dal dazio comunale, in compenso di quanto ella pagava alle opere pie per soddisfare al debito del Governo che aveva incamerato quei fondi e di cui l'aveva autorizzata a risarcirsi sul dazio consumo, facoltà che senza di ciò non gli avrebbe accordato.

Senatore **Piazza.** Io avrei una variazione alla legge da proporre diversa da quella del Senatore Gravina.

Presidente. L'ha già scritta?

Senatore **Piazza.** Non ha bisogno di scriverla, perchè non è veramente un emendamento, è una soppressione di una parte dell'articolo primo.

Presidente. Abbia la bontà d'indicare la parte che intenderebbe sopprimere.

Senatore **Piazza.** Io domanderei la soppressione dell'imposta sulle carni.

Presidente del Consiglio. Io non ho bisogno di dire che il Governo respinge recisamente questa proposta. Essa dimezzerebbe, o almeno diminuirebbe di gran lunga il provento, che il Governo crede necessario di ritrarre da quest'imposta.

Senatore **Piazza.** Mi pare che l'onorevole signor Ministro corra troppo la posta respingendo recisamente la mia proposta prima di averne sentite le ragioni.

Presidente. Scusi signor Senatore, il signor Ministro ha fatta un'opposizione formale a questa parte; se vuol svolgere il suo emendamento lo svolga, dopo domanderò al Senato se è appoggiato.

Senatore **Piazza.** Io non intendo di fare un rimprovero all'onorevole signor Ministro; ma dico, che in una discussione in cui si combatte a ragioni, non è ragionevole, respingere prima di aver sentito l'avversario.

Presidente. Le ragioni sulle quali si fondano il Ministero e la Commissione nell'ammettere questi principi sono svolte nelle rispettive relazioni; del resto, ha la parola il Senatore Piazza per svolgere il suo emendamento suppressivo delle parole *delle carni*.

Senatore **Piazza.** Debbo prima di tutto dichiarare che deploro di veder continuamente votare delle nuove leggi d'imposta che non hanno il criterio richiesto per tutte le leggi d'imposta dallo Statuto, di gravare cioè sui cittadini in proporzione degli averi. Ma giacchè il Senato, preoccupato dalla necessità di far danaro, ha già passato più volte sopra simili violazioni dello Statuto fatte anche da altri ministeri, io per questo non ho domandato la parola nella discussione generale; e mi sono solamente deciso ad opporvi all'imposta sulle carni, perchè mi pare che quest'imposta sia dannosa essenzialmente alla salute dell'uomo, e perciò sia con-

traria all'interesse ben inteso della società in generale e delle finanze dello Stato in particolare.

Tutti sanno che l'uomo è onnivoro, cioè che per sua costruzione è destinato dalla natura a mangiare carne e vegetali e cereali. Vi è una distinzione fatta dalla natura nella costruzione degli animali, mediante la quale quelli che sono frugivori o erbivori, cioè destinati a mangiar solo cereali o vegetali, hanno degli organi particolari, hanno delle glandole salivali molto più potenti, molto più abbondanti (*starità*) colle quali possono produrre la quantità di saliva necessaria a sciogliere e decomporre e trasmutare in alimento le erbe e gli altri frutti e i grani i quali richiedono maggior potenza di digestione. Questa costruzione particolare la natura l'ha spinta a tal punto che ad alcuni erbivori o frugivori ha perfino dato una doppia masticazione ed una doppia digestione come fanno i ruminanti. Minor numero di glandole salivali hanno ed in conseguenza minor saliva producono gli onnivori che devono nell'intenzione della natura nutrirsi di carne insieme e di vegetabili come l'uomo: in conseguenza hanno bisogno di minor potenza di digestione, pochissima saliva producono e poche glandole salivali hanno i carnivori che hanno bisogno di ancor minore potenza di digestione.

Io tengo qui in mano un libro, giacchè parlando di tali materie è ben naturale che non parli per scienza mia; tengo qui un libro dell'onorevole signor Gallini, professore di anatomia sublime e di fisiologia a Padova, intitolato: *Nuovi elementi della fisica del corpo umano*. In questo libro dopo aver spiegato la diversa costruzione dei diversi animali è dimostrato come gli erbivori e frugivori sono dotati dalla natura di glandole salivali immensamente più potenti di quelle dell'uomo e degli animali carnivori, e dice queste parole al capo terzo, sezione terza.

« Mostrerò in altra occasione che le forze vitali e il loro grado proprio a ciascun animale regolando le decomposizioni e ricomposizioni degli alimenti, operano queste meraviglie. Avverto soltanto che qui in generale nei paesi caldi viene usato maggiormente il vitto vegetabile e ne' freddi il vitto animale; *che quelli che usano quest'ultimo sono più vigorosi ed energici dei primi; e che l'uomo in particolare ha bisogno di mescolare l'uno e l'altro vitto*, affinché le forze vitali siano eccitate a quel grado che è necessario alla più opportuna digestione degli alimenti presi. »

Qui abbiamo adunque un distinto professore di medicina che dice che l'uomo non può digerire bene ed essere sano e robusto col solo cibo vegetale; che prova coll'anatomia comparata che il cibo animale sciogliendosi più facilmente tiene nello stomaco dell'uomo il luogo, fa le veci della maggior quantità di saliva che produce un più potente sistema di glandole salivali negli erbivori e frugivori; che dice che senza l'aiuto del cibo animale l'uomo non produce abbastanza saliva per sciogliere e digerire ed assimilarsi i cibi vegetabili.

Se in dunque provassi che questa legge priverà una quantità dei nostri cittadini del cibo animale, avrò provato che questa legge indebolisce la razza umana del nostro Stato e la condanna a malattie, a conseguenze necessarie di non perfetta digestione dei cibi.

Ora vi domando se vi è stata altra circostanza nella quale l'Italia abbia avuto bisogno d'una popolazione energica e vigorosa più di quella in cui oggi ci troviamo. Noi abbiamo un'altra guerra da fare per compiere l'impresa della nostra indipendenza e per la guerra noi abbiamo bisogno di soldati energici e sani, ed abbiamo poi tanti debiti, che ci rendono indispensabile tutto il vigore e tutta l'energia della popolazione per poter col lavoro preparare al Ministro di Finanze materia imponibile, dalla quale possa cavare da pagare i debiti dello Stato.

Ora, se è vero quanto dica l'onorevole professore Gallini, che privando l'uomo del cibo animale, lo si rende meno sano e meno vigoroso, domando io se ciò non è contrario all'interesse dello Stato, ed all'interesse dello stesso Ministro delle Finanze?

Pensi il signor Ministro delle Finanze che più di metà della nostra popolazione non mangia carne che pochi giorni all'anno, e che massime nei Comuni rurali quasi ad occhio si distinguono le famiglie e le provincie nelle quali si mangia o non si mangia carne perchè la popolazione che ne mangia vi è più grande, più forte e più bella; e che i contadini soldati ritornano alle loro case più prosperi di quando furono arruolati, perchè al reggimento mangiarono più carne che in famiglia, ed avrà scrupolo per pochi milioni di indebolire la sorgente della ricchezza, che sta nella robustezza e salute dell'uomo di lavoro.

Ed è perciò che io propongo che non solamente sia tolto il dazio consumo sulle carni riservato allo Stato, ma quando si parlerà di dare questa facoltà ai Comuni, io acconsentirò bensì che Stato e Comuni possano imporre una tassa sulle bevande, le quali non credo in modo assoluto necessarie alla salute dell'uomo, ma insisterò perchè il dazio sulle carni sia proibito anche ai Comuni.

Io spero che il signor Ministro delle Finanze troverà giusto che sia meglio, con buono e sostanziale cibo il prepararci una popolazione sana e robusta, capace di resistere a tutte le fatiche, a cui i bisogni della patria la potran chiamare, e capace in seguito anche di sopportare imposte gravi per soddisfare ai debiti dello Stato, che non l'indebolire per piccola imposta la popolazione ed averla poi incapace dei lavori erculei che in pace ed in guerra sono ancora necessari per far l'Italia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevolissimo signor Ministro di Finanze.

Ministro delle Finanze. Veramente quando io sorsi per dire che il Governo non poteva accettare la modificazione che l'onorevole Piazza proponeva, io non in-

tesi punto nè di menomare la forza delle sue ragioni, nè di escludere la persuasione che si fosse potuto indurre in mezzo ai suoi ragionamenti; ma avvezzo a considerare questa materia da lungo tempo, poichè ho fatto parte anche delle Commissioni, le quali si erano occupate di questa materia, prima di avere il difficile compito di reggere le finanze, aveva esaminato la questione sotto tutti gli aspetti, e mi pareva di doverne concludere che il conseguimento del fine che noi ci proponiamo, che è quello di levare una tassa almeno di 30 o 35 milioni per ora, non potesse ottenersi se si escludono le carni.

Io debbo dichiarare che gli argomenti addotti dall'onorevole proponente, per quanto valore abbiano, e ne hanno certamente molto, pure non mi distolgono dal mio pensiero.

Il nutrimento colla carne è indubitatamente una delle cose più utili e necessarie alla vita dell'uomo, ed oltre alle considerazioni fisiologiche che l'onorevole proponente ha detto, egli avrebbe pur potuto recarci innanzi tutte le curiose esperienze fattesi sugli operai d'Inghilterra, per dimostrare come la forza dell'operaio ed il prodotto che egli può conseguire stia per gran parte in proporzione della quantità di carne che consuma; e come appunto alla gran quantità di carne che in Inghilterra si consuma, si attribuisca la incontrastabile superiorità dell'operaio inglese sopra gli altri operai del continente.

Vede adunque l'onorevole Senatore Plezza che non solo io non respingo l'argomento scientifico da lui addotto, ma lo conforto di alcuna altra considerazione. Tuttavia l'argomento suo mi prova troppo, perchè se l'uomo è onnivoro, come egli ha giustamente detto: se non solo la carne, ma ben anche i cereali debbono formare il suo cibo; se lo stimolo del vino o di qualche liquore, dove il vino non si produce, è pur necessario per mantenergli la vigoria e la robustezza del corpo, io credo che si potrebbe in forza dello stesso argomento proporre che non si imponga il dazio consumo nè sui cereali, nè sul vino, nè sui liquori.

La questione poi qui non è già se si debba stabilire un dazio di consumo. Io credo che allo stato attuale delle cose in Italia ben pochi respingono il concetto d'imporre un dazio di consumo sulle carni; la questione sta se questo dazio debba appartenere al Governo od ai Comuni. Ma quanto all'escludere il dazio sulle carni assolutamente, io credo che pochissimi opinerebbero in favore di questa tesi. Il dazio sulle carni parmi anche sia confortato dall'esperienza, perocchè se guardiamo alle varie parti d'Italia, troviamo che dappertutto le carni sono tassate; e vi è appunto qualche città di cui parlava testè rispondendo all'onorevole Senatore Gravina, nelle quali anzi la tassa sull'introduzione delle carni bovine, le quali sono le più confacenti alla natura del nostro corpo, della nostra complessione, è più che doppia di quella che io propongo. Pertanto io credo che l'argomento estendendosi ver-

rebbe a concludere non doversi tassare nessuna delle sostanze veramente necessarie alla vita, come non solo sono le carni e maggiormente i cereali, ma anche in parte le bevande fermentate ed il vino. In secondo luogo qui si tratta d'imporla per il Governo, ma se si prendono le tariffe attuali in Italia, si vedrà che la tassa che il Governo imporrebbe sopra le carni non è molto più grave di quella che oggi è percepita; e in molti luoghi è minore: cosicchè la questione vera ricade in quella che già l'onorevole Senatore Pareto aveva notato, cioè a dire nella questione, se prendendo il Governo la tassa sopra le carni non venga con ciò a recare troppo grave onere alle finanze dei Comuni.

Ma una siffatta questione, credo averla a sufficienza trattata già nel rispondere alle sue parole, per conseguenza faccio fine, riprendendo, senza avere in animo di menomare l'argomentare dell'onorevole proponente, che il Governo non potrebbe accettare l'emendamento da lui proposto.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Prima interrogo il Senato per vedere se l'emendamento è appoggiato; dopo gli darò la parola.

Interrogo il Senato se appoggia la proposta del Senatore Plezza consistente nella soppressione delle parole *delle carni* che si trovano nel terzo alinea dell'articolo 1.

Senatore Plezza. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Ha la parola sulla posizione della questione.

Senatore Plezza. Mi pare che il nostro regolamento dica che dopo sviluppato l'emendamento si interroga il Senato se lo appoggia, ciò è già stato pregiudicato avendo permesso il signor presidente che si cominci la discussione, e avendo già parlato il signor Ministro...

Presidente. I Ministri del Re hanno sempre facoltà di parlare anche fuori dell'ordine della discussione.

Prima di dare la parola al signor Senatore Plezza interrogo nuovamente il Senato per vedere se è appoggiato il suo emendamento.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Ora aspetto che l'onorevole Senatore Gravina voglia far passare al banco della presidenza il suo emendamento.

(Il Senatore Gravina fa passare il suo emendamento al banco della presidenza.)

L'emendamento presentato dal signor Senatore Gravina consiste nell'aggiungere all'art. 1 talo quale è nel progetto ministeriale il seguente alinea.

Debbo prima dichiarare che la redazione che io leggo adesso non sarebbe quella che poi dovrebbe introdursi nella legge; ma è il solo concetto del proponente; e credo che tanto basti per vedere se questo emendamento sarà appoggiato. Se lo sarà, prima di venire al voto si formolerà in disteso.

Il concetto dell'emendamento del signor Senatore Gravina è di aggiungere l'alinea all'articolo 1.º in questo senso:

« La tariffa A sarà tanto per le carni quanto pel vino e per gli spiritosi pari alla classe terza del progetto ministeriale; non ci sarà che una sola classe alla quale sarà ridotta la tariffa tanto per le carni, quanto per il vino, per i liquori e per gli altri spiritosi...

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. A me sembra che meglio condurrebbe allo scopo cui mira il signor proponente l'emendamento, ed alla discussione della legge, qualora si votasse l'art. 1.º quale si è (se non sorgono altri emendamenti), in quanto che l'emendamento proposto non tende a negare che vi sia un'imposta sul vino, sulla carne e sugli altri oggetti di cui nell'articolo 1.º, ma vorrebbe che vi fosse una tariffa diversa; quindi l'emendamento dal signor Senatore Gravina proposto potrà essere discusso dopo, quando si tratterà della tariffa.

L'art. 1.º sta da sè, non è contrastato dall'emendamento.

La tariffa poi vuol essere esaminata articolo per articolo, cifra per cifra; quando si verrà alle cifre che sono portate nella tariffa, l'onorevole Senatore farà gli emendamenti che ha testè accennato. Il procedervi ora, direi, per massima, mi pare che sia contro i precedenti sin qui invalsi.

Il Senato non usa votare su di una massima, ma votare unicamente su emendamenti positivi e testuali; l'emendamento proposto può trovar luogo più opportuno, a mio giudizio, e conferirà meglio alla chiarezza della discussione, qualora sia portato, come ebbi l'onore di dire, nell'esame della tariffa.

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole

Senatore Gravina, debbo per altro avvertire l'onorevole Senatore proponente che non si tratta qui di votare una massima generica ed astratta, come norma di disposizione da formularsi.

Ho detto che, siccome non si era avuto tempo dal signor Senatore proponente di redigere il suo emendamento colle cifre che comprenderebbe, lo enunciava in modo generico per sapere se era appoggiato, onde guadagnare tempo. Non è già che si voglia ora votare una questione di massima solamente, ma s'intende esprimere la sostanza invece di dire: sarà ridotto a tante lire, a tanti centesimi; poichè questo dovrebbe specificarsi dal proponente, che non l'ha ancora potuto scrivere materialmente, parevami poter interrogare il Senato esponendo il concetto del signor Senatore proponente, vale a dire, che tanto per le carni, quanto pel vino, e per gli spiritosi, tutto si riduca alla terza classe portata nella tariffa.

Ora però, atteso che si tratta unicamente della prima annuenza, per sapere se si può continuare nella discussione, interrogo il Senato se è appoggiata la proposta del signor Senatore Gravina.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(E appoggiata.)

Voci. A domani.

Presidente. Sarà necessario che il signor Senatore Gravina formoli per iscritto in termini precisi la sua proposta e siccome forse ci vorrà un qualche tempo e che l'ora è piuttosto avanzata, si rimanderà a domani alle due.

Domani dunque alle due vi sarà seduta pubblica per la continuazione di questa discussione, e prego il signor Senatore Gravina di voler sul cominciare della tornata deporre sul banco della Presidenza il suo emendamento formulato in termini precisi.

L'adunanza è sciolta (oro 5.)

XXXVIII.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggio — Nomina della Commissione incaricata dell'esame preliminare del Codice di procedura civile — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo — Sviluppo dell'emendamento del Senatore Gravina — Parole in appoggio del Senatore Audiffredi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Duchoqué (Relatore), forniti dal Senatore Gravina — Considerazioni del Senatore Duchoqué a confutazione dell'emendamento Gravina — Risposta del Senatore Gravina — Appunti del Senatore Farina cui risponde il Senatore Duchoqué — Osservazioni del Ministro delle Finanze contro l'emendamento Gravina — Reiezione del medesimo — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Modificazione all'art. 3 proposta dal Senatore Duchoqué, combattuta dal Senatore Giovanola — Ritiro della stessa ed approvazione degli articoli 3, 4 e 5 — Emendamento del Senatore Arnulfo all'art. 6 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.

Lo stesso legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3381. Il Consiglio compartimentale di Livorno (Toscana) domanda che colla nuova legge sull'amministrazione provinciale o comunale venga riordinata la circoscrizione territoriale di quella provincia attualmente troppo ristretta.

Presidente. La Camera di commercio di Genova fa omaggio al Senato di N. 150 esemplari delle *Sue osservazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.*

In obbedienza al mandato dato ieri dal Senato all'ufficio di presidenza per la designazione dei membri che debbono comporre la Commissione per lo esame del progetto del Codice di procedura civile, esso ha creduto di stendere la nota di cui avrò l'onore di dar

lettura, attenendosi riguardo al numero, a quello stesso già stabilito per la Commissione dell'esame del Codice civile, vale a dire di 11; in quanto che, accadendo spesso che fra i componenti le Commissioni vi sieno di quelli che trovansi assolutamente impediti di compiere il proprio ufficio, è bene che la Commissione sia alquanto numerosa, affinché possa continuare l'opera sua.

Questa Commissione rimarrebbe composta nel modo seguente: signori Senatori Castelli Edoardo, Arnulfo, Galvagno, Chiesi, Scialoja, Coppola, De Gori, Pinelli, Lauzi, Serra Francesco Maria, Ceppi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla tassa governativa o dazio di consumo.

Darò lettura dell'emendamento proposto dal signor Senatore Gravina. Dopo l'articolo 1 il signor Senatore Gravina proporrebbe le seguenti modificazioni alla tariffa A.

La questione venne portata sull'articolo 1, perchè la mutazione che intenderebbe di introdurre il signor Senatore Gravina sarebbe tale che agirebbe su tutta l'economia della legge. Tuttavia siccome la mutazione positivamente, tassativamente si porta sulla tariffa, dovrebbe essere questa modificata ove l'emendamento venisse approvato in questo stadio di discussione.

Tuttavia per il collocamento sarebbe poi da rifarsi alla tariffa, poichè sono articoli di tariffa quelli che entrano nella discussione attuale.

La tariffa modificata secondo l'emendamento del signor Senatore Gravina sarebbe la seguente:

TARIFFA A — Dazi di consumo (Articoli 1 e 3).

BEVANDE.

Vino ed aceto in fusti	L'ettolitro L.	3 50
Vino ed aceto in bottiglie	L'una »	0 07
Mosto	L'ettolitro »	2 80
Uva	Il quintale »	1 75
Alcool, acquavite e liquori a meno di 59 gradi dell'alcolometro di Gay Lussac L'ett.	»	8 40
Alcool, acquavite e liquori a più di 59 gradi dell'alcolometro di Gay Lussac L'ett.	»	14 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie L'una	»	0 30

CARNI.

Buoi e manzi	Per capo L.	21 »
Vacche e tori	Id.	» 14 »
Vitelli sopra l'anno	Id.	» 6 30
Vitelli sotto l'anno	Id.	» 9 30
Maiali	Il.	» 5 60
Maiali piccoli da latte	Id.	» 1 75
Agnelli, capretti, pecore e capre	Id.	» 0 30
Carne macellata fresca	Il quintale	» 7 »
Carne macellata porcina	»	» 5 60
Carne salata	»	» 10 50

Ritiene il Senato che colla modificazione proposta si portano due cambiamenti al progetto, l'uno è quello di ridurre a tassa inferiore la graduazione delle varie classi che erano portate colla tariffa, stabilendo un'unica classe inferiore; l'altro è quello di eliminare la limitazione che si rinveniva nella tariffa per alcuni capi tra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti.

Per esempio *mosto* nei soli Comuni chiusi, *maiali* nei soli Comuni chiusi, ecc. ecc.

Ora secondo l'emendamento del Senatore Gravina scomparirebbero tutte queste limitazioni.

Non è così?

Senatore Gravina. Perfettamente.

Presidente. Se nessuno domanda la parola...

Senatore Audiffredi. Se non la chiede il Senatore Gravina la domando io.

Senatore Gravina. Se si ritiene che sia necessario che parli...

Senatore Audiffredi. Credeva che avrebbe parlato per sostenere il suo emendamento.

Senatore Gravina. Le cedo la parola e me la riservo dopo.

Senatore Audiffredi. Pare che dovrebbe precedere...

Presidente. Questo sta nell'arbitrio del proponente.

Senatore Gravina. Allora spiegherò i motivi del mio emendamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gravina. Nel fare questo emendamento non ho avuto altro per principio dirigente che la giustizia e l'utile della reale finanza.

In quanto alla giustizia credo che non vi sarebbe quando trattandosi di un dazio sulla consumazione si tassi con una tariffa differenziale.

Vedo bene che il criterio della legge fu quello che vorrebbe fare differenza fra le condizioni sociali; ma se io non nego questo principio per le classi elevate della società, lo nego per le classi inferiori.

In quanto alle classi più o meno elevate, il fare questa differenza credo che non è giusto; in quanto però alle classi inferiori potrebbe fare una certa impressione.

Ma io non vedo nelle classi del popolo, dei braccianti, degli artigiani, una differenza di condizioni fra quelli che abitano nelle grandi città e quelli che abitano nelle piccole, molto più che, come la condizione principale dell'Italia nostra è quella di essere un paese eminentemente agricolo, io trovo che l'agricoltura in questi tempi è in progresso; veggio che i proprietari difficilmente trovano la mano d'opera, questa è cresciuta di giorno in giorno; e per le campagne si può riguardare come quasi uguale a quella dei paesi settentrionali, come la Francia, e quasi come in Inghilterra.

Dunque in questa posizione non veggio perchè si debba fare una differenza tra il popolo delle grandi città e quello dei paesi agricoli.

Che se per poco si volesse anche dire che i salari nelle grandi città sono un poco più elevati che nelle campagne, ci sarebbe ancora da fare una compensazione perchè nelle piccole città i fitti delle case, il prezzo dei combustibili, dei commestibili, delle bevande e particolarmente del vino e della carne è assai meno elevato che nei grandi centri.

Quale differenza adunque si può fare fra un povero artigiano, tra un bracciante che abita le città grandi e quello che abita le piccole città?

Il mio emendamento fa omaggio all'equità e alla giustizia distributiva; esso fa anche un passo avanti nell'interesse delle finanze, poichè trovo (perdoni che lo dica) poca abilità finanziaria nelle condizioni attuali in cui noi abbiamo molto bisogno di mezzi per conguagliare le rendite colle spese, nè so come si sia così mal concepita la legge da attenuarne tanto il prodotto, e renderne così grave il peso a una piccola parte della popolazione, a poco più di un milione di essa, ed esclu-

dero dall'imposta la massima parte del paese. Io dico così perchè nella sostanza la quinta categoria che riguarda i Comuni che si dichiarano aperti, la quale forma 14 milioni e mezzo, sarebbe di fatto esclusa dal pagamento dell'imposta, cosicchè la legge resterebbe quasi una lettera morta, ossia ci sarà da esigere tanto poco nelle bettole, nei locali di vendita al minuto, che non basterà neanche per pagare le spese di custodia.

Ma allora invece quale sarà la tariffa? una tariffa moderata eguale per tutti. Epperò io non sono per il progetto Sella che voleva una tariffa eguale per tutta l'Italia a 5 lire per ogni ettolitro di vino; questo sarebbe un dazio troppo forte; io mi limito a ridurre alla metà quasi la tariffa per renderla così più tollerabile, e in ciò io credo fare omaggio ad un principio di scienza per il quale una tassa quanto meno è gravosa tanto più rende.

Io quindi mi rendo certo che esigendosi su tutti i 22 milioni d'italiani la tassa colla tariffa che propongo, essa darebbe certamente più del doppio di quello che ne attende l'onorevole Ministro delle Finanze: così io sono persuaso che dovrebbe questo preparare bene la grand'opera del necessario congruaggio fra le rendite e le spese.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Debbo prima di tutto rendere omaggio alle osservazioni del Senatore Gravina che sicuramente sono di molto peso, in quanto che è prevedibile che questa legge sarà gravosa a molti Comuni, le cui rendite speciali sono basate sui dazi, come pure sarà gravoso alle popolazioni urbane l'aumento che è proposto.

Tuttavia, siccome in materia di finanze si deve avere riguardo all'interesse maggiore e considerare che è essenziale prima di tutto di tutelare l'interesse dello Stato, così quest'alta considerazione mi fa sorpassare alle considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Gravina e a quelle indicate dall'onorevole Senatore Pareto. Io dunque non sono oppositore alla legge e l'approvo come necessaria.

Debbo appagare la mia coscienza di non avere contribuito con ostacoli a rendere più difficile la nostra condizione finanziaria. È da molto tempo che io nella parte finanziaria non sono d'accordo col Ministero; non è un'opposizione speciale ch'io intendo di fare al Ministero presente, ma ho dovuto disapprovare l'avventatezza con cui abbiamo posto mano a certe riforme economiche.

Mi piace il progresso, mi piacciono le riforme, mi piace la libertà, mi piace l'avanzamento sotto tutte le sue forme, ma in fatto di finanze trovo giustissime le osservazioni poste innanzi dall'onorevole relatore della Commissione, cioè che bisogna rispettare altamente le vecchie imposte, perchè le vecchie imposte già consentite dalle popolazioni hanno il gran merito di non creare nemici alle nostre istituzioni.

Noi abbiamo progredito, e progredito vantaggiosa-

mente nella parte politica; è meravigliosa la riuscita della causa italiana in questi ultimi tempi; con pieno successo, la causa nostra fu portata al cospetto di tutta l'Europa, come di una nazione che si è costituita e che si ordinerà con basi solide, ma non si può disconoscere che la parte debole del nostro ordinamento è quella essenzialmente delle nostre finanze.

Nella parte finanziaria siamo stati non solo riformatori, ma rivoluzionari oltre il bisogno.

Le vecchie imposte meritavano certamente di essere riformate; ma non era il caso, a mio giudizio, di mettere il taglio all'albero come abbiamo fatto, solo perchè quest'albero produceva alcuni frutti meno buoni.

Opino che sarebbe stato prudente consiglio il conservare una gran parte delle imposte doganali che avevano, ed a cui era abituata la nostra popolazione, perchè esse erano di più facile esazione, e i contribuenti ne sentivano meno il peso. Così non può dirsi delle leggi ultime di finanza che abbiamo votate.

La legge di registro e bollo inentra in pratica grandi difficoltà, epperò voglio sperare che verrà ritoccata.

Un'altra legge ora noi apparecchiamo che sarà gravosa ai contribuenti, tuttavia credo utile che sia adottata.

Frattanto spero che il Ministero vorrà mettere a profitto il tempo e studiare un sistema finanziario più semplice e più proficuo.

Mi rincresce il vedere che intanto che noi andiamo spigolando piccole entrate, vogliamo concludere trattati commerciali che ci tolgono il mezzo di avere entrate maggiori. Credo realmente che le nostre dogane potrebbero produrre entrate maggiori da ripartire in gran parte al nostro disavanzo finanziario.

Mi rincresce pure di vedere che il Ministro sia in disaccordo con me sopra questo punto; lo dissi ieri all'onorevole signor Ministro, egli mi rispose di non comprendere le mie idee finanziarie, io però credo di averle riassunte in poche parole; cioè che i dazi doganali possono produrre assai di più.

Finalmente mi spiace di vedere che i nostri economisti di Stato non apprezzino bastantemente gli interessi della nostra industria manifatturiera. Quando questi saranno realmente apprezzati allora soltanto l'Italia potrà essere elevata al grado di una grande e potente nazione da emulare i nostri vicini.

È specialmente sui progressi dell'industria e dell'agricoltura che questi intendono di stabilire la loro superiorità morale e fisica sulle altre nazioni; quand'è mai che gli Italiani si sveglieranno a comprendere questa verità elementare!

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione desidererebbe prima di tutto avere un momento sott'occhio l'emendamento, perchè comunque ne abbia raggiunto abbastanza lo spirito, pure un più preciso apprezzamento dei suoi termini può rendere più brevi e più opportune le considerazioni che siano da fare intorno ad esso.

Presidente. L'unica categoria che ritiene l'emen-

damento è la 3 della tariffa, e vi ha poi l'eliminazione della distinzione tra Comuni chiusi e Comuni aperti.

(Il signor Presidente fa passare l'emendamento al banco della Commissione.)

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Sento il bisogno di domandare se è nell'intendimento dell'onorevole proponente distruggere affatto nella economia della legge la distinzione dei Comuni in chiusi e in aperti. Dall'emendamento proposto nella tariffa non si rileva abbastanza, perchè tale distinzione può sparire dalla tariffa senza che per questo non rimanga ad altri effetti indipendenti dalla tariffa; per quello segnalatamente importantissimo che si riferisce al diverso modo di riscossione.

Senatore **Gravina**. Io ho esposto prima di presentare il mio emendamento, la mia idea chiara e semplice. Io credo doversi togliere questa differenza di Comuni chiusi e Comuni aperti; ma dall'emendamento sorge poi chiarissimo, perchè esso particolarmente indica solo la tariffa, mentre nella tariffa proposta si fa differenza tra Comuni chiusi e Comuni aperti, e questa parola sparisce intieramente nella tariffa da me proposta.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Ora ho inteso perfettamente tutto l'intendimento del proponente. La ragione del dubitare veniva da questo che la distinzione dei Comuni in classi strettamente connessa colla tariffa non è da confondere colla distinzione di Comuni in chiusi ed in aperti; la quale si connette principalmente col modo di riscossione. E questo è tanto vero che potrebbero aversi Comuni aperti i quali per avere una popolazione agglomerata superiore agli 8,000 abitanti dovrebbero nella presente economia della legge, non ostante che aperti, avere la tassa superiore all'ultima classe, dovrebbero cioè avere quella corrispondente alla popolazione agglomerata in maggior cifra.

Questo per dire come dalla semplice modificazione intro tolta nella tariffa non appariva chiaro, nè apparirebbe pure ora che si sia voluto distruggere assolutamente la distinzione dei Comuni in chiusi ed in aperti. Ma dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole proponente comprendo e debbo ritenere, che quando il suo emendamento fosse adottato, dovrebbero ulteriormente negli articoli della legge farsi altre sostanziali modificazioni che importerebbero la piena abolizione di una distinzione, che l'essere abolita solamente nella tariffa non farebbe che non restasse ad altri effetti pur relativi alla distribuzione della tassa. Ciò premesso, dichiaro a nome della Commissione che essa non può accettare l'emendamento. L'emendamento capovolgerebbe da cima a fondo il sistema della legge; la sua adozione a senso della Commissione equivarrebbe quasi al rigetto del progetto ed alla sostituzione di altro grandemente differente.

Due, se ben ho inteso, sono le ragioni per le quali l'onorevole proponente presenta al Senato il suo emendamento, ragione di giustizia, ragione di finanza. Ragione di giustizia per ottenere uguaglianza di distribu-

zione nella tassa mediante tariffa unica ed eguale in tutti i luoghi; ragione di finanza perchè colla uniformità della tariffa che egli stabilirebbe nella misura che il progetto assegnava alla classe media tra le cinque, vale a dire la terza, la finanza incasserebbe assai più che non chieda il Governo.

Obbietto di ineguaglianza di riparto, signori, il progetto lo merita; lo merita per la distinzione dei Comuni in chiusi e in aperti; nè ciò nella relazione si è potuto dissimulare. Ma la ineguaglianza apparve alla Commissione e continua ad apparire così insita alla natura della tassa che, o bisogna abbandonare il principio di fare delle carni e delle bevande il subbietto di tassa governativa, o bisogna subire le conseguenze della ineguaglianza per evitare la quale si andrebbe incontro ad inconvenienti peggiori.

Però l'onorevole proponente l'obbietto di ineguaglianza di riparto, più che dalla necessità della materia, lo desume dal modo con cui questa materia è stata nel progetto trattata; lo desume dalla distinzione che si fa dei Comuni in più classi in quanto egli trova viziosa diseguaglianza perchè non ammette che nei grandi centri di popolazione sia maggior ricchezza, che nei piccoli e nella popolazione dispersa.

Per verità io non saprei accingermi a far una dimostrazione contro la sua opinione. Ormai credo essere tra i fatti più accertati che...

Senatore **Gravina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué** . . che dov'è maggior popolazione, ivi è maggior ricchezza: nè quando dico maggior ricchezza, per graduarvi un dazio di consumo, parmi dir cosa che mi abbia ad attirare il grave appunto d'insinuare nel mio discorso un qualche elemento piuttosto di progressività che di proporzionalità, un elemento quasi di socialismo.

Se in un luogo, che, secondo il progetto, sarebbe di prima categoria, chi consuma un bicchier di vino avesse più mezzi che non chi lo consuma in luogo di infima categoria . . .

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué** . . non vedo, o signori, che offesa ne avrebbe il principio costituzionale in fatto di imposte, il quale vuole che abbiano ad essere in proporzione degli averi del cittadino.

Certamente nessuno di noi dimentica la grande differenza che partì, per misurare la giusta proporzionalità delle imposte, la distinzione di esse in dirette ed in indirette.

Nelle prime la proporzionalità ha generalmente una espressione semplice che di rado ammette difficoltà; ma nelle indirette non è così; in queste non è la ricchezza di per sé stessa il subbietto della tassa, ma il subbietto prossimo è un indizio di ricchezza. Cuiè anzi talvolta ed in parte lo stesso avviene anco in certe tasse dirette, nè per questo ebbero appunto di viziosa progressività.

Ne avete, o signori, un esempio nell'imposta diretta

che qui nelle antiche provincie si misura sul valor locativo delle abitazioni. Essa si misura non in rigorosa proporzione aritmetica, ma in una certa proporzione geometrica. Eppure nessuno pensò, nè io penso che quella tassa abbia vizio di socialismo, mentre la progressione sta in ragione dell'indizio di una maggior ricchezza che è il subbietto tassabile, e l'indizio di ricchezza non è la ricchezza stessa.

Ora io non credo che per questo perchè per un dazio di consumo in alcuni luoghi si paga più, in alcuni altri si paga meno, ciò importi senz'altra prova una viziosa, una ingiusta progressione. Bisognerebbe provar che la differenza oltrepassa i termini della proporzione di ricchezze di cui il consumo non è che un indizio.

E questo è impossibile di provarlo, vista la ristrettezza dei gradi tra i quali il progetto ha determinato la tassa. Così l'obbietto si restringe nella forma in cui l'ha presentato l'onorevole Senatore Gravina, di diniego, cioè che nei luoghi dove è maggiore l'agglomerazione della popolazione, ivi sia ricchezza maggiore che non nei centri minori o dove la popolazione è molto rada.

Ma questa, ripeto, è ormai così pacificamente accettata, da essere divenuto uno dei postulati della scienza sociale, nè so come potrebbe rimettersi in dubbio.

La ragione dei salari, la ragione dei profitti industriali e commerciali sono una espressione e una misura di ricchezza che nessuno potrà negare.

La maggior altezza dei salari nei maggiori centri porta che anche le infime classi sono generalmente più in grado di spendere. Ora io non veggio che la differenza tra i salari in una popolazione grandemente agglomerata e quella in una popolazione meno agglomerata o dispersa possa essere assorbita dalla tassa. Io sono lungi da vedere pericolo di questi eccessi quando la differenza fra il più o il meno che si può spendere non sarà che modicamente assorbito da una tassa che veggio graduata in termini abbastanza moderati. Ed in questi termini la graduazione mi sembra richiesta dalla necessità delle cose, nè mi sembra importare violazione di giustizia.

Quando dunque per me è escluso, nè altri giunge a provare quel vizio d'ingiustizia che si vorrebbe obbiettare, io credo che non possa nel senso della graduazione non tenersi conto di un gran fatto, che se non isbaglio, ieri da uno dei nostri onorevoli colleghi fu apprezzato come una di quelle espressioni di abuso di cui la storia dei tributi dà pur troppo sempre più o meno qualche esempio.

Il fatto a cui alludo non è l'esempio di qualche amministrazione ma di tutte l'amministrazioni italiane ed anco di legislazioni straniere.

L'onorevole Senatore Gravina negava che in Francia ed altrove siano, per tasse congeneri, diversità di graduazione secondo la popolazione più o meno agglomerata; ma bisogna che gli dica che in questo egli non è nel vero. Forse egli ricorrendo alla legislazione francese, che pur troppo è legislazione classica nella ma-

teria per la sua troppo famosa tassa sulle bevande, siccome ha trovato una quadrupla graduazione in ragione dei dipartimenti più o meno viniferi, è rimasto a questo ed ha creduto che la graduazione comunque materialmente esistesse, avesse altra ragione ed altri effetti d'essere, e che perciò l'esempio non convenisse in favore del progetto presente. Ma non ha veduto che vi è in Francia un'altra graduazione di sette classi che questa è in ragione di popolazione, ed è appunto in relazione al dazio d'introduzione.

E notate, o signori, che in Francia si è tanto veduto come la popolazione poco agglomerata non sostenga la tassa in grado eguale a quella che possono sostenere i maggiori centri, che in tempo non lontano, forse nel 1852, ma di certo in tempo non lontano, la tassa d'introduzione che era applicabile in tutti i luoghi aventi popolazione agglomerata al disopra di 2000 abitanti, è stata ristretta ai luoghi aventi popolazione superiore ai 4000, onde nelle ultime revisioni della legge non solo si è mantenuta la graduazione in ragione di popolazione, ma si è introdotta la maggiore disegualianza che prima non avevasi colà e che consiste nell'aver esentato da tassa d'introduzione le popolazioni al disotto di 4000 abitanti, mentre prima ne erano esenti solamente le inferiori a 2000. Questo è un grande esempio, o signori, dato dalla Francia, dove si è fatto di tutto per rendere più fruttifera la tassa e dove dopo l'esperienza di oltre trent'anni si sarebbe in parte mantenuto e in parte aggravato, dopo sì lunga esperienza, quel vizio che si vede rimproverato al progetto.

Ma non meno eloquenti sono gli esempi delle varie amministrazioni italiane.

Intendete bene che non posso desumere esempi da quelle parti d'Italia nelle quali il dazio consumo è stato sempre a profitto dei Comuni; in quelle la disegualianza tiene ad altra ragione, che a quella intorno alla quale ci stiamo occupando.

Tornando dunque agli esempi italiani io debbo desumerli da tutte quelle zone di territorio italiano, nelle quali il dazio consumo è stato od è un dazio governativo. Ebbene trovate da per tutto, notate bene, non in qualche luogo, ma da per tutto in tutti gli antichi Governi d'Italia, la graduazione, la quale perchè appunto così generale non è da avere come un abuso o un capriccio, ma come l'espressione di quella giustizia pratica che è sempre nei fatti che toccando l'interesse di tutti hanno lungamente e universalmente perseverato.

Questo è un fatto, di cui il Senato credo che vorrà tenere grandissimo conto. Tutte le amministrazioni degli antichi Stati che hanno avuto il dazio consumo governativo, hanno avuto una tassa, secondo l'importanza dei luoghi, graduata; nessuna ha avuta una tassa eguale.

Dico di più, anche nelle antiche provincie abbiamo un riscontro di questa verità pratica e sentita da tutti.

Prima che fosse messo il canone gabellare, in alcune provincie formanti lo Stato sardo era una tassa di con-

sumo sulla *foglietta*, mi pare che si dicesse sui *corami*, sulle carni, insomma un dazio consumo sopra pochi generi. Ebbene, questa tassa non era eguale: c'era differenza per esempio fra il maggior centro come Torino, e gli altri centri minori.

Dunque vedete che come è impossibile provare che il riparto in classi sia ingiusto, ed anche la convinzione generale è che questo riparto abbia in sé un principio di giustizia, non vedo come a confermare in questa convinzione non debba valere il fatto che la graduazione è già nelle tradizioni e nel costume di tutti i paesi che ebbero od hanno dazio consumo governativo.

Che se poi dai termini più generali della graduazione in classi io entro nella distinzione, e come avete sentito, o signori, vorrebbe affatto abolita il proponente tra Comuni chiusi e Comuni aperti, allora dico candidamente che dovrò, se l'emendamento sarà adottato, stare aspettando per conoscere a quali modi di riscossione si apprenderebbe l'onorevole proponente.

Le difficoltà di questa legge sono sentite da tutti; sono molte, ed appunto perchè sono molte, non le andiamo facendo maggiori. Ma certo se noi entreremo, abolita la distinzione, nella via di voler tassare egualmente tutti i contribuenti, tutti i cittadini siano o non siano in Comuni chiusi dello Stato, io non so più in quale difficoltà di vessazioni e di dispendii entreremo. Per me questa è un'incognita, dalla quale dovrei aspettarmi di esser tratto dall'onorevole proponente, il quale non potrà non aver già nella mente sua un sistema di legge che sia al tutto diverso dall'attuale.

Onde per me è vero quello che diceva: tanto vale rigettare questo progetto di legge per farne un altro, quanto accettare l'emendamento.

Vengo poi alla ragione di finanza. E qui in verità non intendo come l'onorevole proponente possa sperare che il Ministro delle Finanze coll'emendamento incasserebbe molto più di quello che non spera colla legge attuale.

Io veramente vengo a dir questo per quel senso pratico che m'ispira una qualche esperienza d'amministrazione; perchè del resto per una intuizione, non so in che via il proponente vorrebbe camminare. Ma quando anche i modi della sua riscossione fossero i più severi, fossero i più minuti, i più vessatorii, i più intollerabili, non credo che per questo si avrebbe il risultato che egli ne preconizza. Mi si lasci dire i più intollerabili, dacebbè nella stessa Francia non si ebbe il coraggio di giungere a quella eguaglianza che cerca il proponente. Là pure è la distinzione di Comuni chiusi e di Comuni aperti, distinzione che non solo la legge francese fin da principio ha dovuto avere, ma che ha allargata dopo una lunghissima esperienza comprendendo tra i Comuni aperti molti più Comuni che non fossero un tempo.

Io, ripeto anche una volta, non so in che via il proponente vorrebbe entrare, ma qualunque sia quella via, che certo sarebbe piena di spine, è impossibile di ri-

tenere, che sgravando i grandi centri della metà, se non sbaglio, di quello che dovrebbero ora pagare, si possa quella avere dai minori centri.

L'onorevole proponente vorrà meditare bene se dalle popolazioni disseminate in tutta Italia si possa sperare o esigere tanto che stia per indenizzare la perdita che si farebbe sacrificando la differenza delle due prime classi; non so se egli abbia in un modo parallelo al suo progetto fatto calcoli in questo rapporto, noi non li abbiamo pronti perchè non entravano nell'ordine delle nostre previsioni, però è impossibile, per quel senso pratico che tutti abbiamo, ammettere che la finanza possa guadagnarci; anzi sono convintissimo per parte mia che la finanza ne avrebbe un gravissimo scapito.

Finisco con un'ultima avvertenza che risponde molto alle preoccupazioni prodotte da questo progetto di legge.

Non possiamo dissimularci che in mezzo agli obbiettivi essenziali che questa legge trae a sé per la natura del soggetto, molta preoccupazione si deve agli effetti che la prima applicazione della legge eserciterà sulla economia dei Comuni.

Si è detto che i Comuni saranno rovinati, ed io dico che alcuni Comuni saranno grandemente conturbati, di che è grandemente da dolere. Ma è anche la verità che non tutti certamente i Comuni ne soffriranno, perchè anzi alcuni ne godranno in quanto avranno il dazio consumo comunale che ora profittava al Governo, ed una gran parte resterà come innanzi, se non piuttosto probabilmente se ne avvantaggerà per l'occasione che si apre a tutti di soprattassare sul dazio governativo e migliorare così le loro condizioni economiche. Nel quale punto di vista notate, o signori, che si apre forse modo di raggiungere nell'assetto tributario di tutte le provincie una più equa distribuzione che oggi non è, perchè oggi si trova che in molti luoghi gli addizionali sulla fondiaria, essendo stati l'unico o quasi unico mezzo cui i Comuni han ricorso per pareggiare i loro bilanci, n'è venuta su quella ricchezza un sopraccarico incomportabile; e per altra parte non mancano Comuni in alcune provincie dove si è abusato dei dazii di consumo a risparmio troppo avaro d'addizionali sulla prediale.

Questa legge, in mezzo ai suoi inevitabili inconvenienti, potrà forse avere il vantaggio d'avviare ad una più equa distribuzione di pesi sulle varie classi dei contribuenti. Checchè sia di ciò, bisogna pur dire che la grande preoccupazione per questa legge è venuta meno di fronte all'interesse diretto dei contribuenti che non per l'effetto immediato che ne sentireanno alcuni Comuni.

Infatti può essere che non tutti i 35 milioni che il Governo richiede, vadano a cadere sui contribuenti: eppure le opposizioni maggiori si ebbero non contro la cifra dei 35 milioni, ma perchè questa si vuole in un modo che turba l'economia di alcuni Comuni. Se il Ministro delle Finanze ci chiedesse d'imporre una tassa che andasse a ferire oggetti che fin qui non erano sottoposti a dazio comunale, è chiaro che tutti i contribuenti pagherebbero i 35 milioni, ma quando abbiamo

l'intermezzo dell'interesse dei Comuni, è possibile, vorrei dire è sperabile che le sollecitudini di alcune amministrazioni comunali che restano più ferite, sieno tali che non tutte si compensino a carico dei contribuenti, che un più attento studio dei bilanci e qualche economia possano portare al felice risultato, che non tutti i 35 milioni che chiede il Ministro nella parte che va subito a diminuire l'attivo di alcuni Comuni, si riversino interamente a carico dei contribuenti con tasse in eguale sostituzione. Così, noi siamo in termini di una tassa per la quale si preoccupano meno tutti i contribuenti che non alcuni Comuni, i quali, lo confesso con grave dolore, si troveranno grandemente conturbati. E questa che può parere una digressione nell'ordine delle mie idee, è per dirvi che se turbamento hanno pochi Comuni colla graduazione che il Ministro vi propone, turbamento grandissimo avrebbero moltissimi Comuni, i quali dalla quinta categoria si troverebbero portati alla tariffa media, come proporrebbe l'onorevole Senatore Gravina. Il suo emendamento ha questa portata, che rende meno difficile la condizione di pochi grandi Comuni, peggiora grandemente la condizione del maggior numero e sommuove la grande maggioranza dei contribuenti dei piccoli luoghi, tutto questo, a nostro avviso, non con vantaggio, ma con scapito della finanza.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Gravina.

Senatore Gravina. Prima di tutto risponderò per un fatto personale.

Il proponente dice che io nego che nelle grandi città vi sia maggior ricchezza. Non credo di aver detto ciò, ma se l'ho detto mi correggo e dico che nelle grandi città ci è maggior ricchezza nella classe superiore dei cittadini; e siccome questa non è una tassa su generi di lusso ma sopra generi di generale consumo che si paga dalla generalità della popolazione, così la maggiore o minor ricchezza nella classe elevata nei grandi o nei piccoli Comuni non credo che possa influire sulla medesima.

Il dazio sul vino poi lo pagano in massima parte coloro che appartengono all'ultima classe del popolo e questi si trovano e nelle grandi e nelle piccole città. Dunque mettiamo da parte la classe elevata e parliamo dell'infima classe.

Io ho detto che le classi inferiori le quali al postutto pagano i nove decimi di questa tassa sono nell'eguale condizione *compensatis compensandis* nelle piccole e nelle grandi città, perchè anche ammesso che nelle grandi città i salari siano alquanto migliori, nelle piccole città si hanno i vantaggi di avere a miglior mercato i generi di prima necessità come sarebbero i combustibili, i commestibili e i potabili.

In questa condizione, che andiamo cercando a fare osservazioni sulla maggiore o minor ricchezza tra tandosi di un dazio consumo che si paga da tutte le classi della società? Credo che sarebbe questo un sistema nuovissimo; ed in generale si potrebbe dire allora per-

chè non si adatta su tutti gli altri dazi, perchè i sigari e il sale non si pagano meno nelle piccole che nelle grandi città? Perchè in tante altre tasse si paga ugualmente?

Questo mi pare un sistema nuovo; non nego che la intenzione è sentimentale, ma poco pratica; però nel fondo quello che vi è di vero e di reale si è che ci è dell'ingiustizia perchè il povero artigiano, il proletario residente in una grande città dovrebbe pagare la tassa il doppio di quanto la pagherebbe in una piccola città.

Si è parlato delle tasse in Francia, ma la tassa di consumo in Francia si esige in più modi sulla produzione, sul consumo a minuto, sulla immissione; non vi è dubbio però che la tassa di consumo ha una sola tariffa.

In quanto al modo di esigere nei Comuni che per il progetto di legge si dichiarano come aperti, io fo osservare che in realtà tutti i Comuni sono aperti e che la legge li dichiara chiusi, idealmente murati; tutti i paesi nostri sono aperti, e nelle piccole città posso dire che questo sistema non è nuovo nei domini meridionali.

Noi avevamo in Sicilia il dazio di consumo. Ed in qual modo si esigeva? Nelle città e nei paesi si stabiliva una, due o tre vie di entrata, tutte le altre erano semplicemente luoghi di tutela, e, se non isbaglio, in Francia l'octroi si esigeva, e si esige così.

Io replico non è realmente che un Comune è chiuso, egli lo è idealmente, perchè non abbiamo Comuni chiusi. Dichiarandolo tale, la legge dice: voi dovete entrare per le tali vie dovetroverete l'ufficio del dazio; là edazierete; dalle altre parti non potete immettere generi di consumo. Questo è semplicissimo. Noi in Sicilia vedevamo che questi appalti del dazio sul macino nei piccoli Comuni si stabilivano spesso con individui del paese, e qualche volta l'appaltatore avendo figli o parenti, questi facevano da guardiani, quindi ne avevano una doppia mira, quella di avere una posizione o nello stesso tempo sperare un guadagno. Con questo sistema la nostra imposta di dazio consumo si portò ad una somma assai più elevata di quando il Governo la teneva in economia.

Il proponente diceva non credere che col sistema dell'autore dell'emendamento di diminuire l'imposta, si potesse avere un aumento; ma questo è semplicissimo. Ho provato che nei Comuni aperti il dazio o non si esige, o si esige in somme minime, perocchè voi stabilite 25 litri come il massimo delle vendite al minuto. Ebbene, quattro o cinque famiglie delle infime classi si uniscono, vanno in una cantina, comprano 26 litri di vino, se lo dividono, e non pagano dazio.

È così troppo semplice.

Io credo dunque che dai 15 milioni che formano due terzi di tutto lo Stato voi non ne ricaverete gran che, mentre col mio sistema voi ne ritrarrete somme considerevoli, perocchè in questi piccoli Comuni, dico, si

beve vino come nei più grandi, poichè nel popolo il vino viene dopo il pane.

In questo stato crederi che col ridurre di quasi metà la tariffa si otterrebbero grandi vantaggi, cioè si renderebbe più sopportabile l'imposta, e si aumenterebbe la rendita pubblica.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non è mia intenzione entrare nella discussione circa la distinzione fra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti, perchè, quantunque non creda opportuno che esista differenza di tasse fra gli uni e gli altri, però riconosco che circa al modo di percepirle specialmente debbono esistere differenze fra gli uni e fra gli altri, e quindi, non credo sia opportuno togliere nella legge la distinzione fra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti. Intendo di circoscrivere la mia osservazione circa all'opportunità, circa alla convenienza, e soprattutto circa la giustizia di una tassa differente fra i diversi Comuni a seconda della maggiore o minore popolazione loro, siccome è stabilito nel progetto.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale cominciava il suo discorso sostenendo che la differenza è una necessità insita a questo genere d'imposta. Se è una necessità naturalmente si dovrà verificare in tutte le leggi passate.

Senatore Duchoqué. Non ho detto ciò quanto alle classi, ma ho detto ed ho inteso dirlo quanto alla distinzione dei Comuni in aperti e in chiusi.

Senatore Farina. Perdoni; ha detto che in rapporto della tassa l'ineguaglianza è una necessità; se la frase per sé assoluta di necessità si riferisce alla distinzione fra i Comuni aperti e chiusi, la ho ammessa anch'io, ma non per l'ineguaglianza della tassa, ma per la diversità di modi di percezione che sicuramente non possono essere identici in un Comune chiuso ed in un Comune aperto. Ma se questa ineguaglianza si pone in termini assoluti di necessità, domando io quanto la tesi del relatore appaia incompatibile col fatto di una legge che ha fin qui lungamente funzionato nella quale questa diversità non esisteva. Ora io faccio appello a tutti quelli che hanno visto in pratica la tassa di *foglietta*, che venne non troppo a proposito, io credo, citata dall'onorevole relatore della Commissione, per vedere se questa ineguaglianza è sì o no una necessità. Ineguaglianza era in quella legge, ma solo per la città di Torino; e perchè ci era? perchè la città di Torino era l'unica che non godesse dal suo dazio di consumo che era percepito dal Governo; e questo a cosa tendeva? Tendeva precisamente a ristabilire quella parte che il signor relatore volle distruggere, perchè, siccome gli altri Comuni imponevano la consumazione in proprio, oltre la *foglietta*, conseguentemente venivano ad aggravare la consumazione stessa più di quello che non lo sarebbe stata a Torino, se il Governo che ivi percepiva il dazio di consumo non avesse stabilita quella eccezione la quale conseguentemente ristabiliva il rapporto di parità colle altre città del Regno, e non lo distruggeva; dunque

l'argomento vale non contro di me, ma contro l'assunto del relatore.

L'onorevole relatore diceva inoltre che è difficile provare la progressione della legge; ma, o signori, prendiamo la legge in mano e la progressione la vediamo stabilita nel modo più palese.

Il relatore dice che per provare la progressione bisogna provare che vada all'infinito, e qui cade in errore: non vi è mai stato verun paese nel quale il socialismo s'è affacciato tanto sfrontatamente da proporsi di spingere la progressione all'infinito.

L'argomento di spingere la progressione all'infinito è invece affacciato da quelli che combattono il principio della progressività appunto per dimostrare che spingendolo all'ultimo suo limite si verrebbe colla tassa imposta dallo Stato ad assorbire tutto il reddito del contribuente; questa dunque è l'arma colla quale si combatte il socialismo.

Ma nessuno dei socialisti fu mai tanto sfacciato di dire a quello che è ricchissimo, a te prenderò tutto. In questo caso al ricchissimo sarebbe più rimasto niente e così da ricchissimo, sarebbe divenuto poverissimo fra tutti i contribuenti dello Stato. Evidentemente il relatore ha confuso l'argomento col quale si combatte il principio socialista, col principio che si vuole invece attivare nella legge attuale.

L'onorevole relatore diceva che la consumazione è soggetto di ricchezza: d'accordo; ma in che modo è soggetto di ricchezza? Un uomo ricco consuma assai poco più di un povero, e ciò non materialmente ma perchè si circonda di gente che posta da lui in una condizione più agiata consumano molto di più; e perchè assai più molteplici sono i generi di consumazione dei ricchi che quelli dei poveri, spendendo nelle consumazioni e godimenti non necessari e di lusso i loro danari; il che però non esclude che vi siano eccezioni quali sarebbero quelle dell'avarò che chiude nel suo scrigno i danari, e non consuma niente. Ma le eccezioni non fanno regola generale, o la regola generale è che i più ricchi consumano maggiormente, perchè spendendo le proprie ricchezze cagionano una consumazione non maggiore in intensità, ma più svariata ed estesa.

Del resto bisogna partire da una base: in fatto d'imposte, l'ho detto ieri, non cesserò di ripeterlo, perchè è la mia intima convinzione, convalidata da tutti i più distinti scrittori di questa materia, bisogna partire da un principio; quale è il fondamento razionale morale dell'imposta?

È il servizio, è la protezione che lo Stato accorda a ciascheduno dei cittadini. Ora se la protezione, se i vantaggi che lo Stato accorda a ciascuno dei cittadini sono identici tanto per l'abitante della città, come per l'abitante delle campagne, ragion vole che identica sia l'imposta che lo Stato percepisce dagli uni e dagli altri, e qui io prego l'onorevole relatore di non perdere di mira un fatto che oltre i servigi che sono resi dallo Stato, vi sono i servigi che sono resi dalle città, e

conseguentemente l'associazione cittadina percepisce, come dicevano i Romani, *Iura civitatis*, delle imposte che sono il corrispettivo di quei maggiori comodi di cui gode il cittadino in confronto di quelli di cui gode l'abitante di campagna, o l'abitante di villaggio.

Ma questo non vuol dire che questa diversità debba andare a profitto dello Stato che all'uno ed all'altro dà identici diritti, identica protezione.

In una città molto ben tenuta, in cui vi s'ha molti comodi, naturalmente il Consesso della rappresentanza civica è obbligato a porre imposte per fornire appunto questi maggiori comodi agli individui che vi abitano: quindi naturalmente le consumazioni per questo stesso fatto vengono maggiormente aggravate, ma l'aumento di tassa dev'andar a profitto di coloro che forniscono questi maggiori comodi, e non dello Stato che loro non ne fornisce nè punto nè poco: quindi la diversità deve sussistere ed è naturale; ma è giusto che la differenza venga percepita a profitto di coloro che appunto creano quest'aumento di comodi per gli abitanti della città.

Del resto se si vuol procedere col dire: chi vive nella città è più ricco, e chi vive nelle campagne è più povero, si cade in una vera confusione.

Egli è un fatto che generalmente le persone molto agiate si conducono ad abitare le città, ma è un fatto altresì che il proletario è immensamente più disagiato ed in peggiore condizione nei grandi centri di popolazione che non nelle campagne. Di ciò fanno fede tutte le statistiche, ed io sfido l'onorevole relatore a dimostrararmi il contrario.

Quando poi veniamo alle specialità delle consumazioni che formano l'oggetto principale di questa legge, io dirò che da un'attenta osservazione statistica fatta specialmente nei maggiori centri commerciali, si è venuto a conoscere che per esempio i più grandi consumatori di vino sono i facchini, ed è naturale, perchè hanno maggior bisogno di eccitare e ristorare le proprie forze. Dunque non i ricchi, ma i poveri consumatori si aggravano principalmente con questa legge; dunque si peggiora la condizione di coloro che hanno maggior bisogno di essere sollevati.

Del resto è certo che quelli che vivono in città, se anche i salari sono alquanto maggiori, trovansi nella necessità di fare maggiori spese, perchè come diceva eccellentemente l'onorevole Senatore Graviua, tutti gli oggetti di consumazione, i commestibili, i combustibili, gli alloggi, i servizi, tutti sono più cari in città che in campagna, di maniera che il maggior salario che generalmente ritraggono dal lavoro non basta per compensare le maggiori spese alle quali sono soggetti. Donde ne nasce quel fatto, cui appunto accennava poc'anzi, che il proletariato è più miserabile nei grandi centri di città che non nelle campagne.

Un ultimo argomento di cui si valse l'onorevole relatore era questo, che la tassa non verrà in sostanza

pagata dai consumatori, ma dai Comuni ripartita su altri contribuenti.

Se vi è una piaga di questa legge è veramente quella cui accennava l'onorevole relatore.

L'esperienza ha appunto dimostrato nelle antiche provincie che il canone gabellario specialmente nei piccoli Comuni invece di essere sopportato dai consumatori finisce per essere in gran parte messo a carico dell'imposta prediale. Ne viene adunque la conseguenza che invece di colpire quello che il legislatore volle colpire mettendo un dazio sulla consumazione, si viene indirettamente a colpire un'altra classe di persone, e quindi ad alterare quella proporzionalità che nell'ordinamento di un ben concepito sistema di finanza deve sussistere fra i contribuenti delle varie classi della popolazione.

Il ritrarre quindi un argomento di lode a questa legge da questo fatto mi sembra un procedere in senso contrario, giacchè non so come si possa sostenere che è desiderabile e giusto che paghino i proprietari delle terre e delle case, già aggravati da altre fortissime imposte, quelle tasse che nel concetto del legislatore dovrebbero invece pagare i consumatori di determinate derrate.

Del resto questo fatto è conosciuto da quanti hanno visto funzionare il canone gabellario nelle antiche provincie del Piemonte, e conseguentemente io non intendo di spendere maggiori parole per dimostrarlo.

Dopo ciò non insisterò maggiormente bastandomi dire che credo giusta la tassa unica, che credo la stessa debba essere modica appunto perchè nella estensione di essa ad un maggior numero di contribuenti possa lo Stato ottenere il compenso di quello che perde nell'intensità minore della tassa per la prima e la seconda delle classi nel progetto contemplate, soggiungendo però che per motivi non di diversità nella tassa imposta, ma di facilità e necessaria diversità di metodo di percezione, credo opportuno mantenere nella legge la distinzione fra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti.

Presidente. La parola è al signor relatore.

Senatore Duchoqué, Relatore. Non ostante le osservazioni dell'onorevole Senatore Farina io sento di non avermi da correggere in alcuna cosa se non per avventura nel singolare esempio che trassi dalla tassa di consumo governativo che si conosceva nelle antiche provincie prima che fosse applicata la legge sul canone gabellario; nè ciò diminuisce punto il fondamento della mia conclusione, perchè io citava tanti esempi e così generali in Italia e fuori, che la singolarità di quell'esempio non ha, di fronte al resto, importanza valutabile nè in favore nè contro.

Avendo materialmente trovato, per domanda che anche ne avevo fatta a chi mi era vicino, una differenza esistere nella misura della tassa tra Torino e gli altri luoghi, non poteva supporre che al di sotto e nei precedenti dell'antica amministrazione piemontese vi fosse qualcosa di occulto che desse alla differenza un significato diverso dall'apparente.

Quanto ha detto l'onorevole Senatore Farina è per me accettato come verità di fatto che era a me ignota ed io lo ringrazio della notizia che mi ha procurato e rettifico volentieri la mia esemplificazione in un solo punto, mentre rimane colle sue conseguenze generali ferma in tutto il resto.

Debo poi dire che la necessità, dirò così, pratica della legge, che rende inevitabile, secondo che dissi, un disuguale riparto, nel mio intendimento si riferiva più specialmente alla distinzione dei Comuni in chiusi e in aperti. Può essere che io mal mi esprimessi.

La diversità della tassa secondo le diverse categorie, quanto a me, è necessità di giustizia, ed è qui appunto dove havvi divergenza fra me e gli onorevoli Gravina e Farina.

Ed io credo di esser nel vero più generale; mentre essi a senso mio stanno in un apprezzamento la di cui incertezza quasi rivelavano gli stessi loro ragionamenti in questo che mentre l'onorevole Senatore Gravina trovava che è proletario quello che pagherà molto di più nei grandi centri, l'onorevole Senatore Farina esprimeva invece in una prima parte del suo discorso la opinione che sarà il ricco quello che pagherà e ben giustamente di più, ma poi nella oscillazione che è propria di un accidentale apprezzamento, incontravasi pur esso ad asserire col Senatore Gravina che il salariato avrebbe pagato di più.

Questo prova che bisogna abbandonare certi apprezzamenti speciali e certe combinazioni singolari che si potrebbe variamente immaginare, e che bisogna contentarsi di valutare la direzione generale dei principii che si stabiliscono in una legge, senza pretendere di misurarne troppo minutamente tutti gli effetti nella loro accidentale varietà.

Ripeto dunque che se è vero, come per me è innegabile, che in generale, nelle grandi agglomerazioni e più ricchezza che non nei piccoli centri o tra le popolazioni diffuse; in ciò esiste la ragion della differenza delle classi. E bisognerebbe provare che questa differenza tende ad una viziosa progressione, tende a convertire la proporzionalità in progressività, per concludere alla ingiustizia della differenza.

Ora io credo impossibile il prevare che la differenza dei salarii tra luoghi di grande agglomerazione e luoghi dove la popolazione è meno agglomerata o è diffusa (parlo sempre in generale, perchè possono benissimo esservi alcune eccezioni che non son mai valutabili) sia tale che ripugni alla proporzione che troviamo stabilita fra classi e classi nella legge.

Io credo doversi ritenere che se è evidente che il salariato che si trova in miglior posizione di fronte a quello che si trova in condizione peggiore, pagherà tutto quello che gli bisogna a un prezzo più caro, e così pagherà pure un po' più di dazio consumo, questo tanto di più non è ingiusto quando non mi si provi che è in ragion progressiva da mettere nella legge il vizio di socialismo.

Presidenta. La parola è al signor Ministro di Finanze.

Ministro delle Finanze. Parmi fin da ieri d'aver accennato come il Ministero non può accettare la proposta dell'onorevole Senatore Gravina; ove occorresse, questa dichiarazione farei più recisamente dopo la discussione che ebbe luogo.

Io non rientrerò a discutere principii di giustizia. Mi sembra che l'onorevole relatore della Commissione gli abbia egregiamente trattati, e così ampiamente che poco o nulla avrei ad aggiungere a quanto egli ha detto. Bensì farò due considerazioni gravissime, cioè che la differenza della tariffa risponde per una parte a ciò che esiste, e per l'altra a ciò che si desidera in Italia.

Dico che risponde a ciò che esiste, perchè io ho qui dinanzi e potrei, se non temessi di annoiare il Senato, leggere le tariffe che esistono in Italia, ed il Senato vedrebbe come vi sia una diversità di tariffe secondo la diversa agglomerazione della popolazione. Somiglianti differenze si trovano altresì in Francia, non già, come diceva l'onorevole Gravina, sulla tassa di produzione, ma su quella d'introduzione dove la sproporzione è anche maggiore di quella qui proposta, perchè va dall'uno al quattro, laddove qui scende dal 5 al 2 1/2, ossia da noi va al doppio, in Francia al quadruplo.

Dico poi che oltre ad rispondere alle abitudini più generali che sono nel regno d'Italia, risponde anche ai desiderii di tutti, perchè le informazioni raccolte su questo proposito nelle varie parti d'Italia mi hanno provato, che tale era l'opinione degli uomini più competenti nella materia; e quando fu presentato alla Camera dei Deputati il primo progetto di questo dazio, nel quale era proposta una tariffa unica, la ragione principale per cui non fu accettato, come può vedersi anche nella relazione che fu recata alla Camera dei Deputati, fu appunto quella dell'unicità della tassa.

Si disse che l'unicità della tassa non rispondeva alla giustizia, non rispondeva alla vera proporzionalità dell'imposta, che è la base prescritta dallo Statuto.

Quanto poi alla questione finanziaria, per me questa è talmente fuori di contesa che mi trovo imbarazzato nel movere degli argomenti. L'onorevole Gravina misura il prodotto dell'erario dalle popolazioni; ma egli è lontano le mille miglia dal vero, e per due ragioni.

Prima di tutto in causa di quella distinzione fra Comuni chiusi e Comuni aperti, di cui anche taluni oppositori hanno riconosciuto la necessità, per la quale avviene che il produttore che è ad un tempo consumatore non paga il dazio-consumo; quindi nei Comuni rurali dove i contadini sono produttori e consumatori questi non pagano la tassa. In secondo luogo, perchè il consumo è d'assai maggiore nei centri popolosi che non nelle campagne; e per provarlo, non ha che a prendere per esempio in Lombardia il rapporto fra la tassa-consumo, *mercato* così detto, che si estende solo ad otto città, e il dazio-consumo *forese* che si estende a tutto il paese, e si vedrà che sebbene la popolazione

di quella città sia proporzionalmente molto minore della popolazione delle campagne, pure il dazio-consumo murato dà tre o quattro rispetto ad uno. È dunque evidente che la massima parte della rendita si avrà e si deve avere dai centri più agglomerati di popolazione, e che per conseguenza il calcolo non si può fare alla stregua della popolazione assoluta, come vorrebbe l'onorevole Senatore Gravina.

Io non parlo del grazioso dono che egli vorrebbe fare alle persone che pagano il dazio-consumo, di esonerarle cioè dalla tassa del registro, non trovo termine di compensazione e di analogia fra una tassa che colpisce il consumo ed una che colpisce gli affari.

Ma lasciando da banda questo dono gratuito fatto ai pagatori del dazio-consumo, che senza ragione assottiglierebbe la rendita che c'impromettiamo da questa imposta, mi basti osservare che la tassa unica, quando fosse quella che è media nella tariffa che abbiamo proposto, mentre per le infime classi darebbe pochissimo di più di quello che presumiamo, darebbe poi assai meno per la parte che spetta alle classi superiori, e quindi il provento del dazio-consumo sarebbe indubbiamente ridotto alla metà di quello che io presumo di poter ricavare da questa tassa. Nè intrinseca ragione si trova per cui la tassa unica dovesse essere quella proposta per la 3 classe dei Comuni, e non piuttosto quella della 4 o della 2 classe.

Ripeterò poi coll'onorevole relatore della Commissione, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Gravina capovolgerebbe tutta quanta la legge. Laonde qualora il Senato credesse di accettarlo, sarebbe giuocoforza ripigliare da capo tutta quanta la legge, e rifarla sopra una base nuova; vale a dire che una tassa la quale è tanto urgente stabilire, sarebbe differita ad un tempo indeterminato.

Tutte queste ragioni mi muovono a raccomandare vivamente al Senato di respingere l'emendamento del Senatore Gravina, e di approvare quanto dal Ministero e dalla Commissione viene proposto.

Senatore Gravina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Gravina. Io non ho detto che dovevano essere esentati dall'imposta del registro tutti quelli che pagherebbero il dazio sul consumo che si propone. Ho detto che quante volte si farebbero gli appalti nei diversi comuni, la finanza otterrebbe maggiori vantaggi se esentasse questi piccoli appaltatori dal pagamento del registro sull'atto di appalto.

Questo ho detto e non altro.

Ministro delle Finanze. Dichiaro che non aveva bene inteso.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del signor Senatore Gravina.

Io credo che tutto il Senato si riterrà per edotto della natura e della estensione di questo emendamento, e che non sarà necessario di rileggere la tariffa emendata dal

signor Senatore Gravina, a meno che qualche Senatore desideri che si rilegga di nuovo.

Del resto, ripeto che l'emendamento del signor Senatore Gravina si riduce ad adottare una tassa unica, e togliere la distinzione indicata per certi capi fra Comuni aperti e Comuni chiusi.

Non domandandosi dunque la ripetizione della lettura, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo qual è nel progetto del Ministero egualmente adottato nel progetto della Commissione per metterlo ai voti.

Art. 1.

« È imposta a prò dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa *A* annessa alla presente legge. »

Se non ci è altri che domandi la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

Passo alla lettura del secondo.

Art. 2.

« È del pari imposta a prò dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gazoze, secondo la tariffa *B* annessa alla presente legge. »

« Ai dritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una soprata tassa eguale alla tassa riscossa all'interno. »

« Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per decreto reale. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti. »

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Forse sarebbe più esatto l'aggiungere una parola:

« Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni sono divisi in 5 classi, e pel modo di riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti... »

Ministro delle Finanze. In che sarebbe la differenza?... »

Senatore Duchoqué, Relatore. Sarebbe una semplice varietà di forma.

Presidente. Sarebbe una variante nel modo di locuzione.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Pareva più esatta perchè veramente la distinzione in Comuni chiusi ed aperti è relativa al modo di riscossione...

Presidente. Non pare necessario...

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Non credo che la distinzione sia limitata solo al modo di riscossione, giacchè nella tabella è anche distinta la qualità del bestiame sopra cui deve pagarsi il dazio. Vedo che nei Comuni chiusi sono colpiti dal dazio i maiali, gli agnelli ed altre carni macellate, per cui non è solo nel modo di riscossione tra i Comuni aperti ed i chiusi che v'è la distinzione, ma c'è anche nel genere della materia che viene tassata.

Sarebbe quindi introdurre una nuova distinzione quando si adottasse la proposta modificazione...

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** La Commissione non insiste: sarà meglio lasciarlo come sta.

Presidente. Metti dunque ai voti l'art. 3 nella conformità proposta dalla Commissione.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

« Sono Comuni:

» Di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60 000 abitanti.

» Di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti.

» Di terza classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti.

» Di quarta classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20 000 abitanti.

» Di quinta classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,000 abitanti.

» Di questa divisione si farà constare per Decreto reale.

Chi approva l'articolo quarto si alzi.

(Approvato.)

Art. 5.

« I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

« Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

« I Comuni di 5 classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano domanda, ed intendano man

tenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

« Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti. »

La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Non è che per chiedere alla Commissione, se credesse opportuno di rendere più appropriata la redazione del primo alinea di questo articolo ove si dice: « Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, ecc. »

La possibilità di cingere, con linea daziaria, un Comune vi è sempre; è questione di spesa che cioè non venga. Vedrà la Commissione se risponderebbe meglio al suo concetto (opportunitamente spiegato nella relazione) se si dicesse: di cingere senza troppo grave dispendio.

Mi pare che questa redazione spiegherebbe meglio l'intenzione della Commissione.

Senatore **Duchoqué.** Sento che nella sostanza siamo d'accordo; però osservo che appunto perchè l'impossibilità assoluta non esiste, s'intende che qui si parla di una impossibilità morale, e come l'estimazione è lasciata al Potere esecutivo, sentito il Consiglio di Stato, mi pare che la frase possa bastare, partendo dal concetto logico che impossibilità assoluta non esiste, nell'articolo è implicitamente incluso che si parla di una possibilità morale d'impossibilità d'apprezzamento. D'altronde il parlare in un articolo di maggiore o minor convenienza non aggiungerà esattezza e forse sarà meno propria dello stile legislativo.

Senatore **Arnulfo.** Io non insisto se la Commissione non crede di dover adottare la modificazione cui ho accennato, limitandomi a prendere atto delle date spiegazioni, che giovano a chiarire l'intenzione. Dirò tuttavia che, ritenuti i termini nei quali è concepito l'articolo, tuttavia che non vi sia un ostacolo assoluto topografico, il Governo dovrebbe necessariamente dichiarare il Comune chiuso. Ora, ciò non può essere; non è la topografia sola che debba determinare se un Comune debba dichiararsi chiuso, ma è la non convenienza di far le spese occorrenti onde dichiararlo tale.

Il pensiero della Commissione fu quale io dico, ed il signor Relatore in ciò concorda meco, che la chiusura di un Comune non deve dipendere dal relativo dispendio d'esercizio. La difficoltà di cingere una città che abbia una periferia estesissima con linea daziaria, sta in ciò che vi sono troppi uffici daziari da stabilire ed è necessario un personale di vigilanza troppo numeroso, e quindi la spesa è sproporzionata al prodotto. Io però, come dissi, non insisto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io accolgo ben volentieri la disposizione dell'articolo, e pregherei l'onorevole preopinante di non insistere sulla sua proposta di emendamento.

A due cose prego si ponga mente, la prima è questa che nell'idea di Comune chiuso od aperto non è connessa un'altra, cioè che il pagamento per certe derrate si fa nell'un caso e non nell'altro. La seconda che quando la finanza trovasse troppo dispendioso in confronto al prodotto lo stabilire od il mantenere una linea daziaria per esigere il dazio consumo all'entrata in un Comune, evidentemente sarà la prima a rivolgersi al Consiglio di Stato per ottenere che quel Comune sia dichiarato aperto. La linea daziaria di cui si parla non è sempre una cinta materiale, ma in molti casi sarà una cosa metaforica ed intellettuale, come avviene per le zone doganali. Allorchè la cinta daziaria sarebbe troppo dispendiosa, tanto l'interesse delle finanze, che quello del Comune, concorrono a far dichiarare il Comune aperto, perchè quelle si alleggeriscono dal dazio sopra certi determinati prodotti.

Io credo adunque che la cosa debba lasciarsi all'andamento regolare come è qui prescritto. È naturale che da una parte i Comuni desiderino di essere piuttosto dichiarati aperti che chiusi; per l'altra la finanza dovrà esaminare la convenienza o la giustizia della cosa. Il parere del Consiglio di Stato sarà quello che nella massima parte dei casi avrà la preponderanza, e stabilirà nei casi pratici se per gli effetti di questa legge meglio s'addici la dichiarazione di Comune chiuso o di Comune aperto.

Quindi prego l'onorevole proponente a voler ritirare il suo emendamento, avvegnachè credo che sia più opportuno che la legge rimanga nei termini in cui è proposta.

Senatore Arnulfo. Non insisto.

Presidente. Se altri non domanda la parola, metto ai voti l'art. 5 del progetto della Commissione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 6.

« Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del Comune.

« Sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi. »

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Intendo di parlare unicamente sopra ciò che si riferisce al dazio sulle carni.

Se la riscossione del dazio sulle carni si potesse fare dappertutto per conto del Governo, è evidente, che sarebbero necessarie minori disposizioni legislative onde provvedere convenientemente a che vi siano minori frodi; ma non è di convenienza delle finanze di esercire in tutti i Comuni i dazi di consumo stante la troppo grave spesa derivante dall'impianto delle am-

ministrazioni, e dalla creazione di moltissimi impiegati.

Quindi opportunamente si avvisò nel progetto di legge di aprire la via al Governo di trattare coi Comuni per la cessione ad essi dei dazi, o di concederli in appalto.

La differenza somma fra un dazio esercitato dal Governo, ed un dazio concesso per appalto, fu dalla Commissione opportunamente avvertita nella relazione quando proponeva la soppressione dell'art. 7 così dicendo: « Questa disposizione potrebbe stare se dappertutto la tassa fosse riscossa dal Governo, ma nei casi di convenzione con Comuni, o con appaltatori si comprende facilmente, che non si potrebbe all'introduzione della carne in un Comune tener conto della tassa pagata in altro senza diminuire il provento della tassa nel luogo dove la carne si è introdotta, e dove si consumerà. »

Posta adunque la necessità di maggiori disposizioni, trattandosi di dazio ceduto ai Comuni od appaltato, io credo che debbansi modificare alcune di quelle contenute nel progetto, ed alcune disposizioni si debbano aggiungere; e ciò al fine di evitare, che altrimenti danno ne derivi alla finanza, ai Comuni ed ai privati, il che mi propongo di dimostrare.

Il sistema abbracciato con questo progetto di legge, in quanto riflette le carni, si riduce a questo, che il dazio è dovuto sulla consumazione, ma che si riscuote in modo diverso se si tratta di Comuni chiusi, o di Comuni aperti.

Nei Comuni chiusi si percepisce all'entrata; nei Comuni aperti si vuole riscuotere sulla macellazione.

Ma queste disposizioni non bastano onde garantire, che il dazio s'incassi dalle finanze, dai Comuni o dagli appaltatori e non si facciano frodi per la massima parte del prodotto che dovrebbe dare.

Per il dazio dei Comuni chiusi il Ministero riconobbe nell'art. 7, la cui soppressione è dalla Commissione proposta, che non si può far pagare un doppio dazio, e propose, che all'introdursi della carne macellata in un Comune chiuso, si debba tener conto all'introduttore del dazio pagato altrove per la macellazione.

La Commissione in vista delle difficoltà pratiche che questo sistema produrrebbe, propone la soppressione dell'art. 7.

A me sembra che nè l'uno nè l'altro proposito sia da abbracciarsi, perchè amendue presentano degli inconvenienti, e che ci sia un terzo mezzo il quale meglio raggiunga lo scopo.

Il sistema adottato dal Ministero ha degli inconvenienti gravi in quanto che egli vorrebbe che si deducesse dalla somma che si deve pagare all'introduzione delle carni macellate, il diritto di macellazione. Da ciò ne deriva che nei Comuni chiusi il dazio di consumo per la carne macellata introdotta, non si pagherebbe più intero nel luogo della consumazione, come prescrive l'articolo che esaminiamo, ma sarebbe diminuito del rilevare del diritto pagato altrove per la ma-

cellazione, del quale per il disposto dell'art. 7, del Ministero si dovrebbe tener conto. Dalla soppressione dell'articolo proposto dalla Commissione ne deriva quest'altro inconveniente, che cioè le carni macellate altrove che nel Comune chiuso, nel quale si consumano pagano due diritti; il diritto di macellazione, laddove si macellano gli animali, il diritto di consumazione intero laddove sono introdotti e consumati.

Ciò, secondo me, altera la base della legge che ha per oggetto d'imporre un solo dazio di consumazione; non si debbono dunque pagare due dazi, uno per la macellazione, l'altro per la consumazione, come avverrebbe nel caso di soppressione dell'art. 7.

A me pare che si raggiunga lo scopo e si evitino gli accennati inconvenienti quando si dichiara che le bestie macellate introdotte in un Comune chiuso, pagheranno il diritto di consumazione portato dalla tariffa, ma che l'introduttore avrà diritto di farsi restituire da chi lo ha riscosso il diritto di macellazione fatto altrove.

Così operando i Comuni chiusi ottengono la riscossione dell'intero dazio di consumo all'introduzione e si evita l'inconveniente del doppio diritto restituendosi quello percepito per la macellazione; così operando non si accorda al Comune in cui segue la macellazione ragione di riscuotere un dazio per la macellazione non accompagnata dalla consumazione nello stesso luogo, poichè non v'è ragione per volere che nel Comune in cui si macella il bestiame si riscuota un diritto di dazio della carne in altro luogo consumata, ed il dazio si paga là dove la consumazione è fatta, essa che sola produce il dazio. Ad appoggiare la mia opinione gioverà invocare il disposto dalla legislazione che fu per molti anni vigente nelle antiche provincie, nelle quali vi era un dazio di consumo sulle carni, il quale dazio si concedeva in appalto.

Coi capitoli annessi alle Regie Patenti del 30 settembre 1814, si disponeva:

« Si dichiara esser dovuto il diritto delle carni nel luogo ove si trasporteranno o si consumeranno nonostante la bolletta di pagamento di tal diritto ad altri subappaltatori d'altri luoghi, i quali saranno tenuti in tal caso alla restituzione del da loro esatto. »

Evidentemente seguendo questo sistema, si provvede a che ciascuno esiga ciò che gli spetta. Nei Comuni chiusi si riscuote il dazio intero delle carni in essi introdotte già macellate; nei Comuni nei quali si faccia il macellamento non si ritiene (perchè debbe restituirsi) il diritto di consumo percepito sulla macellazione perchè la sola macellazione non produce il diritto, e non è che un mezzo di riscuotere il diritto dovuto sul consumo.

Confortato da questi argomenti e dalla disposizione legislativa che ho avuto l'onore di leggere or ora al Senato, io formolerò un emendamento in tal senso, e lo sottoporro all'esame della Commissione, ed al giudizio del Senato.

Veniamo ai Comuni aperti; se si lasciano le disposizioni del progetto tali quali sono, si verificherà quest'inconveniente inevitabilmente, e dico inevitabilmente in quanto che l'esperienza ha provato che la cosa così succede.

Il progetto sottoposto all'esame del Senato, dichiara che il dazio delle carni per i comuni aperti si percepirà sulla macellazione. Se tutte le macellazioni si facessero nel luogo del consumo, non occorrerebbero disposizioni oltre quelle nel progetto contenute; ma siccome così non è, e quando la macellazione è fatta le carni si possono trasportare per il consumo là dove più talenta, stantechè il dazio è pagato, così ne avverrà che gl'interessati che abbiano volontà di frodare si renderanno appaltatori d'un dazio di consumo di presso che niuna importanza, mediante il pagamento d'una piccola somma, perchè essa non può essere salvo il corrispettivo e rappresentere il presumibile consumo sul luogo; quindi macelleranno in quel Comune quante bestie bastano per provvedere di carne più Comuni aperti, comunque popolatissimi, trasportandole ivi accompagnate dalla bolletta comprovante il pagamento del dazio alla macellazione, nulla più pagando.

Colle Regie Patenti del 3 ottobre 1820 il legislatore sardo volle cambiare in quanto alle carni il disposto dell'articolo 12 dei capitoli 30 settembre 1814 da me testè letto, col dichiarare che il diritto della carne sarebbe dovuto sul macellamento. Ciò fatto, immediatamente si è prodotto l'inconveniente che ho testè accennato (che si verificherà se non si fanno aggiunte al progetto di legge che esaminiamo) per il che vi furono molti Comuni ed appaltatori i quali sopportarono danni e perdite gravissime ciò che determinò un altro provvedimento per ripararvi, il quale è del 22 agosto 1823, di circa tre anni posteriore alla promulgazione della legge del 1820 che stabiliva, come dissi, non più il pagamento del dazio nel luogo del consumo, ma nel luogo del macellamento.

« Coll'art. 13 delle Regie Patenti del 5 ottobre 1820 si è dichiarata libera la circolazione delle carni in qualunque provincia, sempre quando si fosse già su di essa pagato nel luogo del macellamento il diritto imposto dalla legge. »

« Informata S. M. che una tale disposizione interpretata troppo estesamente dà luogo a molti abusi ed inconvenienti derivanti dacchè i macellai di un distretto di accensa o subaccensa, possono liberamente introdurre le carni già macellate in un altro distretto, con pregiudizio dell'accensatore di questo, ciò che viene a ledere la sostanza della gabella consistente nel dazio sul macellamento; si è perciò la M. S., determinata con suo Reale Viglietto datato a Govone il 14 del mese corrente di dare le seguenti disposizioni:

« Che la libera ed indeterminata facoltà di far circolare le carni fresche macellate, per cui si è di già pagato il diritto di gabella, debba intendersi ristretta

ai soli particolari per uso proprio e di loro famiglia, e che conseguentemente sia proibito ai macellai ed altri di fare pubblico o privato smercio di carni fresche che non siano state macellate nel luogo ove eserciscono la loro professione di macellaio, ed ove si vendono, sotto le pene portate dall'art. 32 delle precitate patenti. »

Questo provvedimento non bastò ad impedire le frodi e fu mestieri che il 28 aprile 1845 ne emanasse un altro concepito in questi termini:

« Nessuno potrà aprire un macello se non avrà fatta la dichiarazione all'Ufficio dell'accensatore a termini dell'art. 3, tit. 4 dei mentovati capitoli, e sarà parimenti proibito a chiunque di far smercio di carni nei siti limitrofi di un Comune ad un altro, dovendo questo seguire ove è il maggiore abitato e concorso di popolo, a mente dell'art. 12, tit. 4 dei capitoli predetti. »

Mediante questa disposizione ed alcune altre relative ai macellai, ed al luogo dello smercio delle carni si ottenne che le frodi, se non scomparse affatto, fossero di molto acemate e ridotte a poco.

Ora se si fanno le sole disposizioni che vi sono nel progetto al riguardo delle carni per i Comuni aperti, tali frodi si riprodurranno sopra larghissima scala.

La prova poi che è mestieri di abbracciare il sistema che il pagamento del diritto delle carni debba farsi nel luogo della consumazione, salva la restituzione del diritto pagato nel luogo del macellamento, siccome proporrò, l'abbiamo nella legge del 1853 sul canone gabellario votata dal Parlamento, nella quale all'art. 72 si dice:

« Il diritto sulle carni introdotte in un Comune che non è quello del macellamento sarà dovuto nel luogo di consumazione non ostante che sia stato pagato in quello del macellamento. »

Tutto adunque concorre a provare che se non si sanciscono disposizioni analoghe a quelle che ho testè lette, si farà frode e frode immensa per le carni che si consumano nei Comuni aperti.

Io veggio fra i membri della Commissione di finanza egregi Magistrati i quali fecero per lunghi anni l'ornamento della Camera dei conti, alla quale spettava di dare i provvedimenti relativi agli dazi detti delle gabelle accensate e decidero le relative controversie; i medesimi vi diranno se motivi imperiosi obbligarono a promulgare i provvedimenti testè letti; essi, non dubito, confermeranno quel che dissi, cioè che emanarono le riferite disposizioni, in quanto che senza di esse era impossibile di assicurare la percezione del dazio alla finanza, e per esse agli appaltatori.

Ho detto nel principio del mio discorso che se non si fanno aggiunte ai relativi articoli del progetto e modificazioni ai medesimi, vi sarà danno pelle finanze, poi Comuni, e poi privati, il che parmi dimostrato in quanto che la finanza non potrà conseguire, là dove esercisce per proprio conto, dazio sulla carne, salvo in

minima proporzione, a causa delle frodi, e troverà difficilmente i Comuni e gli appaltatori, i quali vogliono incaricarsi della riscossione del dazio governativo (al che mira evidentemente la legge), vale a dire di sgravare le finanze dal fastidioso e costoso incarico dell'esercizio del dazio consumo. E se per avventura Comuni od appaltatori meno previdenti si incaricassero per un primo periodo di esigere i dazi, io son sicuro che in un secondo periodo, istrutti dall'esperienza, non si incaricherebbero più perchè da un momento all'altro cambierebbe la condizione dei Comuni relativa al prodotto daziaro, perchè si commetterebbero frodi all'ombra della legge non abbastanza previdente per impedirle.

Avranno pregiudicio i Comuni perchè la loro condizione è la stessa di quella delle finanze, in quanto che avendo essi il diritto di sovrainporre, e sovrainponendo al dazio governativo, debbono subire le stesse conseguenze; se perdono le Finanze perderanno i Comuni.

Avranno danno i privati in quanto che essi pagheranno il dazio di consumo, portato dalla tariffa sulle carni, poichè i consumatori, ancorchè si facciano delle frodi, pagheranno, come se non si facessero, il prezzo delle carni, e si froda appunto per lucrare, e non godranno dei vantaggi risultanti allo Stato dal prodotto complessivo della tassa versata alla finanza.

Avrebbero in particolare poi pregiudicio gli abitanti dei Comuni chiusi, in quanto che essi pagherebbero una doppia tassa, quella cioè della consumazione per l'introduzione della carne, e quella del macellamento.

Io quindi propongo all'articolo in discussione una aggiunta e prego la Commissione di fare buona accoglienza al pensiero che la informa, e di adottarla per migliorarlo occorrendo, salvo a collocarla poi od a questo articolo, od in quell'altro luogo che dalla ulterior discussione, e dall'esame degli altri articoli, cui si proporranno da me aggiunte analoghe, risulterà più opportuno.

L'emendamento mio sarebbe così concepito:

« Per le bestie macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini e modi che saranno determinati dal regolamento. »

Presidente. L'onorevole signor Senatore Arnulfo propone un emendamento all'art. 4 del progetto Ministeriale che è il 6 del progetto della Commissione, facendo riserva che in seguito si determinerebbero poi il collocamento in uno od in altro sito, dopochè la Commissione avrebbe preso in considerazione questa sua proposizione, e ne avrebbe espresso il suo sentimento.

Interrogo la Commissione se intenda o no di prendere cognizione di questo emendamento, prima ancora che io interrogli il Senato per vedere se sia appoggiato.

Se la Commissione crede indicare il suo modo di ve-

dero su questo proposito io passerò o non passerò oltre a far questo.

Senatore Duchoqué. La Commissione è lieta che le sia comunicato lo emendamento dell'onorevole Senatore Arnulf, dopo di che farà le osservazioni che crederà opportune.

Presidente. Siccome è un emendamento di grande importanza credo opportuno, prima di interrogare il Senato per vedere se sia appoggiato, di metterlo sotto

gli occhi della Commissione la quale nella seduta di domani potrà emettere il suo avviso.

Domani alle ore due avrà luogo il seguito della discussione di questo progetto di legge; al tocco vi sarà la convocazione della Commissione nominata oggi per l'esame dei due libri del Codice civile, onde si possa costituire ed intraprendere i suoi lavori.

La seduta è sciolta (ora 5 1/4).

XXXIX.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di Petizioni* — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo* — *Dichiarazione del Senatore Duchoqué, relatore, sull'emendamento del Senatore Arnulfo all'articolo 6* — *Sospensione degli articoli 6, 8 del progetto della Commissione e 7 del progetto ministeriale* — *Approvazione degli articoli 7, 9, 10* — *Aggiunta all'articolo 11 del Senatore Arnulfo, appoggiata dai Senatori Pareto e Ricci Alberto, e combattuta in parte dai Senatori Duchoqué e Ministro delle Finanze* — *Emendamento del Senatore Cambray Digny* — *Istanza del Ministro delle Finanze per il rinvio degli emendamenti alla Commissione* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Pinelli, forniti dal Senatore Duchoqué* — *Rinvio dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti alla Commissione* — *Approvazione degli articoli 12, 13 e 14* — *Emendamento all'articolo 15 del Senatore Arnulfo* — *Osservazioni sul medesimo del Senatore Pareto* — *Risposte del Senatore Duchoqué e del Ministro delle Finanze* — *Rinvio dell'articolo 15 e dell'emendamento alla Commissione* — *Approvazione degli articoli 16 al 20* — *Osservazioni del Senatore Edoardo Castelli sull'articolo 21* — *Proposte del Ministro delle Finanze inviate alla Commissione* — *Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Lo stesso legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3382. Filippo Spiguone di Gaeta, domanda il pagamento di arretrati per la cessione di alcuni stabili da lui fatta nel 1858 al Ministero della Guerra (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 3383. Il cav. Antonio Crotti, ex-generale delle truppe parmensi, domanda che in vista di particolari circostanze comprovate da documenti che presenta, vengano riconosciuti i diritti che gli competono ad una adeguata pensione di riposo per i servizi da lui prestati.

Presidente. Si darà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori De Monte e Roucalli Francesco, colle quali il primo per motivi di salute, il secondo per affari chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

Presidente. Nella seduta di ieri la discussione si era portata fino all'art. 6 che nel progetto della Commissione si presenta come identico all'articolo 4 del progetto del Ministero.

Sopra questo articolo l'onorevole Senatore Arnulfo aveva fatto passare al banco della presidenza il seguente emendamento:

« Per le bestie macellate introdotte nei Comuni chiusi che sieno intiere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini e modi che saranno determinati dal Regolamento ».

L'onorevole proponente si riservava poi, visto l'esito della votazione, d'indicare in qual sito si dovesse collocare questa proposta.

La Commissione si era riservata di prenderne cognizione e quindi esprimere il suo avviso nella seduta d'oggi.

Prego per conseguenza il sig. relatore di voler dire se fu esaminata, e qual sia in proposito l'opinione della Commissione.

Senatore **Duchoqué**. Alcuni della Commissione permanente di finanza si sono adunati, me inclusivo, in questa mattina con intervento dell'onorevole autore dell'emendamento, e del Direttore generale dell'amministrazione delegato dal signor Ministro.

La discussione è stata alquanto protratta, finchè la Commissione obbligata a trattare intorno ad altro progetto di legge, ha dovuto rimettere ad altro giorno una definitiva conclusione, tanto più che anco chi rappresentava l'amministrazione ha sentito il bisogno di assumere e comunicare ulteriori chiarimenti.

La cosa è rimasta a questo punto; e siccome non osta che si proceda innanzi nella discussione, lasciando sospeso l'articolo che esclusivamente si riferisce al modo della tassazione delle carni nei comuni aperti, così la Commissione pregherebbe il Senato di andare in questa sentenza, riservandosi nella prossima seduta di riprendere l'argomento che rimarrebbe riservato.

Presidente. Mi pare che oltre l'articolo del quale si ragiona ve ne siano ancora due altri, nei quali si fa espressa menzione del dazio sulle carni, che sarebbero l'articolo 8 del progetto della Commissione identico al 6 del Ministero, e l'articolo 7 del Ministero, di cui si chiede la soppressione.

Rimane a vedere se la Commissione intenderebbe che si passasse anche oltre su questi due articoli, e che si venisse immediatamente a discutere l'articolo 5, 7 del progetto della Commissione, quindi tutti gli articoli sino alla fine della legge, lasciando in sospeso solo gli articoli 6 e 8 del progetto della Commissione.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Precisamente, rimarrebbero sospesi.....

Presidente. Prendiamo la numerazione del progetto della Commissione.

Gli articoli 6 e 8 di questo, ed il 7 del Ministero di cui la Commissione propone la soppressione, rimarrebbero dunque sospesi.

Art. 7.

« Se nel comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo de' loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla

loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel comune, nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

« È permesso di tenere in deposito in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del comune. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 7 lo pongo ai voti. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 9.

« La riscossione delle tasse indicate agli art. 1 e 2 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

« La riscossione dei dazi di consumo nei comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra, acque gazose, dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei Comuni chiusi (art. 4), potrà farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

« Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta ossia bolletta che sarà il solo documento valido a provar l'eseguito pagamento. »

Si ritiene che venga fatta la correzione indicata nel progetto della Commissione di sostituire il n. 7 al n. 4 nella designazione dell'articolo.

La discussione è aperta sull'art. 9.

Non domandandosi la parola si passa alla votazione. Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Art. 10.

« Per la tassa, per le multe e per le spese l'erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti. »

Chi approva l'art. 10 testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 11 (*Vedi infra*.)

Qui anche osservo che verrebbe a parlarsi dell'articolo 4 sul dazio delle carni...

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. È verissimo che qui si parla di dazio sulle carni, ma nella semplice relazione alla sopratassa che potrebbero imporre i Comuni. Lo che rimarrà sempre inalterato, qualunque sia la conclusione che si prenderà sull'emendamento proposto.

Presidente. Leggo l'articolo.

Art. 11.

« È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle

bevande e sulle carui una tassa addizionale a quella governativa.

« I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili, e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse, ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.

« Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati.

« Ai Comuni chiusi è inoltre fatta facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

« Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa pei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa, che i Comuni possono imporsi. »

Senatore **Arnolfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnolfo**. Fu riconosciuto che l'attuazione della presente legge porterà una perturbazione nelle condizioni finanziarie dei Comuni.

Nelle disposizioni dell'articolo che è in discussione si riscontra un mezzo per provvedere a questo inconveniente e per un numero di Comuni potrà forse verificarsi che colla sovrainposta che le Comunità sono autorizzate di far al dazio governativo possono provvedere alle loro spese; ma non è men vero che vi saranno, e non pochi, Comuni i quali avendo giusto motivo di calcolare sull'entrate daziarie che avevano fin qui si sono impegnati in spese od ordinarie o straordinarie, alle quali non potrebbero più supplire applicando questa legge, ritenuto il *maximum* che sarà stabilito, inquanto che io presuppongo che tale *maximum* sarà determinato in misura uguale per tutte le Comunità dello Stato, sarà un *maximum* generale; ma questo *maximum* non sarà sufficiente per certe località per certi Comuni i quali, come dissi, sono vincolati da spese più gravi, più importanti di quello che possono produrre i redditi comunali comprese le sovrainposte sul dazio di consumo limitati dal *maximum*.

È quindi mestieri, se non altro transitoriamente, di autorizzare tali Comuni ad eccedere il *maximum* (in limiti tuttavia da determinarsi nella stessa concessione da farsi loro), quando manchino i mezzi per sopperire alle spese ordinarie, per pagare debiti scaduti, o per fare spese straordinarie, che abbiano un carattere di urgenza. Quando si verificano una o più di queste circostanze, parmi che non si possa negare ai Comuni la facoltà d'imporre se stessi, di accrescere la tassa di ciò che pagheranno allo Stato per dazio sulla consumazione onde provvedere, ripeto, almeno temporariamente, al modo di soddisfare ai loro bisogni.

Io non credo che questa proposta possa trovar degli ostacoli in quanto che è salvo il diritto del Governo, il dazio governativo è integro e non corre pregiudizio.

L'interesse di alcuni Comuni imperiosamente richie-

dendo di stabilire un'imposta di alcun che maggiore del *maximum* generale fissato per tutti i Comuni, mi pare che loro non si possa negare l'aumento, poichè la domanda emanerà dalla rappresentanza comunale, dai contribuenti che vogliono imporre se stessi in ragione dei bisogni e per inevitabile necessità; ben inteso che il Governo sia quegli che debba dare questa facoltà di sovrimporre eccedendo il *maximum*, e ad un tal fine circondarsi di tutti quei lumi e dei pareri che crederà necessari per riconoscere che vi sia vera necessità, ed inoltre stabilisca un altro *maximum* speciale, e se occorre dichiarare altresì che tale facoltà sarà limitata ad un tempo più o meno breve, secondo che le circostanze dei Comuni che faranno la domanda potranno richiedere, quindi proporrei a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Con decreto reale potranno i Comuni essere autorizzati, ove d'uopo temporariamente, ad eccedere il suindicato *maximum* nella misura da determinarsi nel caso di giustificata necessità: 1. per sopperire alle spese ordinarie; 2. per soddisfare ai debiti scaduti; 3. per provvedere a spese straordinarie urgenti. »

In questi limiti io credo sia una necessità l'autorizzare le Comunità ad eccedere il *maximum* nella misura da fissare coll'autorizzazione stessa.

Presidente. Il signor relatore ha la parola.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Chiederei all'onorevole nostro Presidente che favorisca di farci passare l'emendamento.

Presidente. Darò lettura dell'emendamento proposto per domandare quindi se è appoggiato. Sarebbe un'aggiunta da farsi all'art. 11. (*Vedi sopra*.)

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Sento il bisogno di riassumere innanzi tutto le idee che determinarono la Commissione a dare il suo voto per l'articolo intorno al quale si propone oggi un emendamento.

La materia merita qualche distinzione. Si parla del *maximum* da stabilire con decreto reale pe' dazi di consumo comunali e per la tassa addizionale su quella governativa, che i Comuni possono imporsi.

Presidente. Scusi se l'interrompo. Se la Commissione non aderisce all'emendamento, allora sarà necessario prima di entrare nella discussione, che interroghi il Senato per vedere se è appoggiato, perchè se non lo fosse, sarebbero spese inutilmente le parole. Aderisce la Commissione?

Senatore **Duchoqué**. Potrebbe fare una concessione parziale su questo emendamento.

Presidente. Ma non lo accetta nella sua integrità?

Senatore **Duchoqué**. Nella integrità, no.

Presidente. Dunque interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Ho chiesto la parola per venire

ad appoggiare questo emendamento il quale credo sia la sola panacea, il solo modo d'impedire che moltissimi Comuni abbiano da soffrire le perturbazioni cagionate dalla presente legge, le quali possono essere gravissime. Con quest'emendamento, con questa facoltà data al Governo di permettere a certi Comuni di eccedere il massimo che sarà fissato in generale si verrebbe a compensare in parte queste perdite enormi che la tassa attuale va a portare loro, perchè se il massimo governativo fosse non molto alto, potrebbe accadere che per alcuni Comuni si dovrebbe diminuire la tassa attuale che si paga sul vino; in conseguenza vari Comuni, che ritraggono da questa tassa somme fortissime non ritrarrebbero più che piccola cosa. Così, per esempio, sarebbero loro sottratti dapprima i cinque franchi che vengono assorbiti dal Governo, di più sarebbe ridotta la sovrimposta ad una porzione minima; faccio il caso, so che in una sfera governativa si vorrebbe ridurre il massimo da imporre ad un quarto della tassa governativa. In questa supposizione, in una città ove ora si paghi otto franchi per ettolitro il vino e che grazie alla classificazione da adottarsi sia colpita del dazio erariale di cinque franchi, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che non potrebbe imporsi più di un franco e centesimi cinquanta, invece di 8 franchi che percepisce attualmente. Veda il Senato quanto tale differenza sopra una materia che è il primo delle risorse comunali debba portare di turbamento nelle finanze di quel municipio.

Vi sono infatti delle città che hanno preso degli impegni nella certezza di poter godere di questi introiti. Vi sono città che si trovano in condizioni di dover fare per l'avvenire tali miglioramenti resi necessari dalla civiltà e che non hanno finora potuto mandare ad effetto, perchè quelle città erano altre volte sotto Governi che in generale non permettevano loro di fare questi miglioramenti.

Il non ammettere dunque questo emendamento, signori, equivale per così dire, ad uccidere la vita comunale.

Io faccio ridettere anche al Senato, che l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo è vantaggioso in questo senso, che cainerà certi paesi dal peso del dazio sopra le farine, dazio il quale stato tolto, non dirò se provvidamente od improvidamente, ha in questi paesi cui accenno prodotto un effetto mirabile per riattaccarli alla nostra causa, e il rimetterlo ora incontrerà seriissime difficoltà e potrà produrre sconci politici di non lieve importanza.

Vede il Senato, che io accenno non alle provincie settentrionali ma alle meridionali in cui l'aver tolto il dazio di macino agevolò l'unione con noi, ed in cui forse farebbe cattivo senso il rimetterlo.

D'altronde questi Comuni sarebbero costretti a rimetterlo perchè non avendola la facoltà di eccedere di qualche cosa il *maximum* che si vorrebbe stabilire sulle bevande, saranno obbligati a rifarsi su altri generi.

I Comuni delle antiche provincie hanno molti debiti, molti impegni da soddisfare, i Comuni delle nuove provincie hanno molte migliorie da fare a cui non potrebbero addivenire senza questa facoltà di soprainporre le bevande.

Si vede dunque chiaramente che il restringere troppo anzi annullare la facoltà d'imporsi al di sopra del *maximum* da noi dimandata per i Comuni dà luogo a gravissime difficoltà, ed io supplico il Senato, se vuole che i Comuni vivano, di voler accettare l'emendamento del Senatore Arnulfo, il quale d'altronde rimette al Governo la facoltà di ponderare se le domande dei Comuni siano giuste, o no, e quindi di acconsentirvi quando le trovi consentanee alla ragione o di rifiutarvisi quando non le trovi tali.

Ministro delle Finanze. L'emendamento che l'onorevole Senatore Arnulfo ha presentato testè al Senato ha per mio avviso molta gravità.

Ma ad una sola parte di questo emendamento per avventura, e non a tutto tale gravità si riferisce, perchè bisogna distinguere due qualità di dazi: i dazi il cui prodotto è lasciato intieramente al Comune, ed i dazi sulle carni e sui vini, sui quali il Comune non ha altra facoltà, che di imporre una tassa addizionale. Anche pei dazi sui generi lasciati esclusivamente alle imposte comunali occorre procedere temperanti, e non lasciare sconfinata facoltà, e ciò dico specialmente rispetto ai cereali.

È mia opinione, che ho già sostenuta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e ne ripeterei ove occorra qui le ragioni, che un modico diritto sui cereali come dazio consumo, non viola i principii della libertà interna, nè aggrava soverchiamente la condizione del minuto popolo, ma non vorrei però che questo dazio sui cereali potesse per circostanze speciali venir aggravato al di là di un certo limite.

Difficoltà non lieve poi s'avrebbe in pratica, perchè è evidente, che il Governo sarà chiamato a giudicare sovra ciascuna domanda di questi Comuni, e non mancheranno al certo al Comune ragioni od appigli per provare che gli faccia d'uopo, e sia conveniente oltrepassare quel limite massimo che il Governo avrebbe stabilito.

Nondimeno può ammettersi, che questa difficoltà potrebbe essere ovviata; ma prima di pronunziarmi categoricamente, chiederei di esaminare alquanto più minutamente e ponderatamente la proposta dell'onorevole proponente.

Ma quanto alla seconda parte della proposta, che mi sembra avere maggiore gravità, cioè quella che riguarda l'addizionale della tassa sopra i vini e sulle carni, io credo che se noi lasciamo la porta aperta noi metteremo il limite non più ai Comuni, ma lo metteremo al Governo, perchè essendo questi due dazi fra i più fruttuosi e di più facile percezione, non mancheranno certo ai Comuni argomenti di chiedere di so-

vracaricare questi dazi con una tassa addizionale, anche al di là di ciò che sia conveniente.

Ora, o signori, mentre noi ci preoccupiamo, e ci preoccupiamo giustamente, dell'interesse e della buona amministrazione dei Comuni, non dobbiamo dimenticare l'interesse massimo dello Stato.

Quanto a me dichiaro, che quando ho fatto la proposta di questa tassa al Parlamento, non ho inteso coi calcoli e colle previsioni che vi faceva, di stabilire l'estremo limite di ciò che il Governo debba riscuotere.

Al contrario io sono profondamente convinto che collo svolgersi della ricchezza pubblica, il Governo potrà da questa tassa percepire molto più di quello che ora percepisce; e i Comuni stessi potranno ricavarne somme maggiori; ma se fin d'ora si dichiara, che ogni Comune possa chiedere facoltà di oltrepassare il *maximum* della tassa addizionale sopra le carni e sopra le bevande, noi, ripeto, apriremo una via che ci porterà fuor de' limiti da questa legge prefissi.

Ciò è assolutamente contrario all'interesse dello Stato, è assolutamente contrario a quella necessità che abbiamo di trovare anche in questo ramo d'imposta i mezzi di sopperire alla nostra situazione finanziaria.

Questa questione fu lungamente discussa alla Camera dei Deputati, ma ebbi la compiacenza di vedere, dopo la discussione larghissima che si fece su questa materia, la Camera dei Deputati persuadersi, che nell'interesse del tesoro non conveniva allargare di troppo il beneficio che ai Comuni si vuole concedere; pertanto io dichiaro che io quanto alla facoltà di oltrepassare il *maximum* della addizionale su le carni e le bevande, sono costretto a respingere il proposto emendamento.

Ma tornando alla parte che riguarda l'oltrepassare il *maximum* nei generi che sono di semplice spettanza dei Comuni, nè l'approvo nè la respingo; credo però convenga deferire per questo rispetto l'emendamento agli altri che si son proposti alla disamina della Commissione.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ma anche qui è da tener conto della questione de' cereali, e dell'immensa faragine d'affari che noi porteremo per questo titolo all'amministrazione centrale. Si obietterà che il *maximum* potrebbe essere fissato dal Governo in limiti troppo ristretti, che non lasciassero ai Comuni mezzi sufficienti alle spese; ove ciò avvenisse, poiché il Governo fisserà il *maximum* con un decreto, questo sarebbe presto giudicato dal Parlamento, e secondo il giudizio di questo il Governo dovrebbe modificare la propria determinazione.

Stimo anzi opportuno avvertire, che negli articoli transitori, è dato agio di tempo ai Comuni a provvedere alle condizioni nuove che sorgano da questa legge con nuovi regolamenti e tariffe nuove.

Egli è dunque naturale che il Governo prima di venire alla determinazione di questo *maximum*, che non occorre subito, aspetti la proposta dei nuovi regola-

menti e delle tariffe che i Comuni, proporrebbero. È altresì naturale che quand'anche in alcune parti si dovesse restringere il dazio attuale, ciò non si farebbe che gradatamente, con quei temperamenti che non alterassero la buona amministrazione dei Comuni. Tutte queste cose debbono farsi e si faranno.

Debbesi però torre ogni incertezza sul punto di sapere se i Comuni abbiano per i loro bisogni piena balia di accrescere il dazio sopra la carne, e sopra le bevande, poiché, io lo ripeto, credo che questo sarebbe esiziale per la legge che discutiamo.

Nè si dica, che il Governo sarebbe sempre padrone ed arbitro; avvegnachè colla speranza di potere elevare il dazio sulle carni e sulle bevande i Comuni si determinerebbero a nuove spese, come se la facoltà vi fosse e si lascierebbe così al Governo il carico e l'odiosità di lottare continuamente con essi.

Quindi parmi si debba togliere ogni arbitrio ed ogni dubbiezza da questa legge, destinata a produrre al tesoro molto più di quello che oggi si presume; deesi chiudere ogni adito ad eccessi che danneggino il naturale sviluppo del prodotto governativo.

Senatore Ricci Alberto. Io credo che la questione sollevata dall'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo sia una questione prima di tutto di moralità, sia una questione, diremo così, di onestà pubblica.

I Comuni che hanno contratto dei debiti, devono continuare a pagarli, o devono dichiarare l'impossibilità di soddisfare agli oneri assunti?

Bisogna che il Ministero e la Commissione avvertano alla posizione differente dei Comuni delle provincie antiche, e delle altre provincie. I Comuni delle provincie antiche erano in possesso di questo dazio di consumo; sopra il reddito di questo dazio di consumo hanno contratto dei debiti per sopperire a spese, parte obbligatorie, parte necessarie, e tutte di un'utilità pubblica; in conseguenza si trovano molti di questi Comuni obbligati a pagare interessi che equivalgono perfino alla metà del loro reddito attuale.

Dal momento che si toglie la facoltà di accrescere l'imposta attuale sui vini e sulle carni, rimangono assolutamente impossibilitati a soddisfare a questi debiti; in conseguenza l'emendamento del Senatore Arnulfo, il quale non stabilisce un principio assoluto, ma lascia al giudizio del Ministero di considerare se le condizioni di questi Comuni siano veramente tali, da autorizzarli o momentaneamente, o anche per un più lungo spazio di tempo ad imporsi un maggior gravame, per soddisfare ai loro debiti, per continuare a pagare i loro creditori, mi pare questa una domanda ragionevole, conforme ai principii di onestà che hanno sempre regnato in questi paesi, e che il Governo non possa a meno di accettare questa posizione, cioè a dire di essere giudice, se effettivamente questi Comuni, che si trovano in condizioni speciali, debbano sottostare a maggiori carichi per continuare a soddisfare i loro debiti.

Il signor Ministro dice: impongano altri generi oltre quelli del vino e della carne.

Ma primieramente dirò che non trovo molto regolare di volere che i Comuni contraggano l'odiosità di gravare generi che fin adesso non sono stati imposti, per lasciare al Governo un margine più largo di gravare in avvenire il consumo delle carni e dei vini.

Ma secondariamente in parecchi Comuni, tolto il vino e la carne, gli altri generi non offrono una base sufficiente per dare all'Erario civico un reddito che equivalga ai suoi bisogni.

In conseguenza mi pare che il Ministero non possa ragionevolmente opporsi ad accettare questa facoltà che gli si vuole accordare, di autorizzare i Municipii a provvedere ai loro bisogni straordinari risultanti da impegni anteriori. La condizione dei Comuni delle provincie antiche è diversa, lo ripeto. Essi possedevano questi dazi, sui quali hanno contratto dei debiti; ora il Governo trovò per le sue buone ragioni d'impossessarsi della miglior parte del loro prodotto; ma non impedisca almeno che i medesimi possano imporsi su più larga base per far onore ai loro impegni.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. L'onorevole signor Ministro si mostrò arrendevole a consentire occorrendo, salvo ulterior esame piuttosto sulla forma che sulla sostanza, all'aumento del *maximum* sopra tutta la materia tassabile, che non è carne o vino; io spero di poterlo persuadere che i timori e gli ostacoli da esso manifestati e che lo preoccupano, assolutamente non sussistono, o possono compiutamente evitarsi.

In primo luogo l'onorevolissimo signor Ministro dice: io temo che venga aggravato il dazio sui cereali, e mentre, egli soggiunge, io penso che questo dazio possa senza inconvenienti essere stabilito, non vorrei che fosse portato troppo oltre, il che potrebbero fare i Comuni, se si autorizzano ad eccedere il *maximum*.

Io convengo col signor Ministro che ciò si debba evitare, ma è infondato il timore d'eccesso, ove si ponga mente che col mio emendamento tutto è subordinato ad un Decreto Reale.

Quando il Ministero vedrà che un Comune chieda di eccedere la misura sopra questo genere egli ne negherà la facoltà.

Un secondo obbietto lo deriva il Ministro dal *procedimento*; egli dice: saranno infinite le domande che verranno dai Comuni fatte, e vi sarà troppo imbarazzo a darvi esecuzione. Io comincerei dal credere che non tutti i Comuni faranno tale domanda, perchè saranno abbastanza previdenti per calcolare se vi sia probabilità che sia accolta, tutt'al più che si adottino le basi che ho proposte, che limitano i casi nei quali si possa fare ed accordare l'aumento, vale a dire se manchi il mezzo di sopperire a spese ordinarie, se vi siano debiti che si debbano pagare perchè scaduti, o vi siano opere straordinarie urgenti da eseguire.

Dico dunque che le domande non saranno troppo numerose; ma quando pure lo fossero, per poter giudicare con maggiore cognizione di causa, se si debbano accogliere o rifiutare, il Ministero ha molti mezzi di cui può valersi, e non li indico salvo che per dimostrare che con molta facilità si può provvedere alle emergenze, quand'anche molte fossero le domande, perchè vi sono in tutte le provincie le deputazioni provinciali, che per propria istituzione sono tutrici dei Comuni, e per conseguenza richiedendo il loro voto senza troppo lavoro e difficoltà s'eliminaranno quelle che non abbiano plausibilità.

Ha ancora il signor Ministro delle Finanze il Consiglio di Stato; ma supponendo pure che fosse sopraccarico di lavoro, da non poterlisi ancora aggiungere questo, il Governo ha la facoltà di creare Commissioni apposite, incaricate di dare un voto sopra tali pratiche.

Il signor Ministro ed il signor relatore ricordano sicuramente che furono nel passato anno create due Commissioni incaricate di dar pareri sopra oggetti ben più numerosi di quanto lo possano essere le domande dei Comuni; alludo a quella sul cumulo degli impieghi, ed all'altra sulle aspettative.

In una parola, la difficoltà di spedire il lavoro non fu mai e non deve essere d'ostacolo per adottare disposizioni legislative giuste e necessarie.

Un argomento più grave lo desume il signor Ministro delle Finanze da un altro punto di vista, dal punto di vista finanziario.

Ed io convengo con lui che egli si debba molto preoccupare delle finanze, ma dico ad un tempo che può far scomparire ogni suo timore al riguardo, adottando il mio emendamento, nel quale non a caso ho detto che *ove d'uopo si accordi temporariamente* di eccedere il *maximum*, e si determini la durata della concessione nello stesso Decreto.

Ora io dico che se un Comune chiederà di eccedere il *maximum* per più anni, è in facoltà del Ministero di accordarlo per uno o più, secondo che crederà che egli per uno o due anni non avrà bisogno di chiedere l'aumento delle tariffe del dazio di consumo governativo, aumento che manifesta il proposito di domandare col tempo; è adunque in suo potere di prevenire, di evitare qualsiasi ostacolo al riguardo, ostacolo poi che in ogni caso scomparirà sempre quando con legge si aumentasse la tariffa del dazio governativo; di ciò noi abbiamo un esempio in questa medesima legge che discutiamo.

I Comuni imponevano fin qui molte tasse di consumo a loro vantaggio, le quali ora vengono dal Governo prese.

Ora i Comuni, autorizzati dal Governo diedero in appalto i loro dazi, e sonvi contratti duraturi per anni; tuttavia questa legge li fa cessare, li risolve.

Quindi quando vi sia una necessità finanziaria, il supremo interesse dello Stato richiedendo imperiosa-

mente che si aumentino le tariffe del dazio sulle carni e sul vino, allora le concessioni ai Comuni fatte sono in scadenza e cesseranno, e l'inconveniente non esiste, o se per avventura il Governo ha fatto concessioni per un periodo un po' lungo, è evidente che col promulgarsi della legge da farsi, che aumenterebbe la tariffa, ogni concessione ai Comuni si potrebbe con essa far cessare.

Ciò posto il timore che affacciava il signor Ministro, ben ponderando la cosa, e tenendo conto dei termini in cui è il mio emendamento concepito, scompare perchè, ripeto, è in facoltà del Ministro di limitare le concessioni, e d'altronde si potranno far cessare per legge, quando si riconoscesse possibile, senza gravare troppo i cittadini, d'elevare le tariffe.

Il sig. Ministro delle Finanze disse ancora: Avrò cura che il *maximum* di cui all'art. 11 sia abbastanza elevato, onde riesca sufficiente per i Comuni, ma il Senato comprende che da queste parole non si può dedurre quale sarà il risultato perchè è questione di criterio; uno lo crederà troppo elevato, un altro lo crederà meno: si soggiunge: si prenderanno norme dai bilanci comunali; ma giova osservare che siccome si tratta di fissare un *maximum* generale dal risultato dei bilanci, si formeranno forse delle medie. Ma tutti quei Comuni i quali hanno delle passività e delle spese ordinarie per le quali il prodotto dei dazi determinati dalle medie non basta, riuscirebbe loro impossibile di far fronte a tali loro bisogni se non si accorda di eccedere il *maximum* determinato dalla media.

D'altronde qualora si accordasse a tutti un *maximum* piuttosto elevato può essere causa di danno per alcuni Comuni; è meglio che il *maximum* non sia troppo alto affinchè non se ne abusi per caricare i contribuenti al solo scopo di fare spese che non siano della natura di quelle che ho enunciate nel mio emendamento, ed è preferibile che per disposizioni speciali s'accordi di eccedere a quei soli Comuni che trovinsi nelle circostanze previste dalla mia proposta.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Senatore **Arnolfo**. Parmi per conseguenza che gli ostacoli temuti ed affacciati scompaiano a fronte dell'emendamento proposto, se ben si consideri il tenore e lo spirito del medesimo; giacchè non fu mio intendimento, proponendolo, di recar pregiudizio alle finanze, nè di impedire che si facciano in avvenire quei cambiamenti di tariffe che le circostanze potessero richiedere, ma fu mio proposito di fare in modo che quei Comuni i quali, affidati alla legge vigente, hanno contratto debiti, hanno delle obbligazioni da soddisfare, spese ordinarie cui debbono sopperire, non vengano posti nell'assoluta impossibilità di adempiere ai loro impegni. Non fu mio intendimento che il permesso di eccedere il *maximum* debba avere una durata illimitata; nè che sia in facoltà dei Comuni di fare liberamente ciò che più loro talenta, ma bensì che le concessioni sieno più temporarie che durature, e che tutto

dipenda dal Decreto Reale, in quanto che questo Decreto non emanerà, salvo quando sia ben giustificata la necessità limitata ai casi indicati.

Per conseguenza spero che il signor Ministro delle Finanze vedrà che il mio emendamento ha lo scopo unico di fare il vantaggio dei Comuni senza pregiudizio del Governo.

Quindi credo che il Senato ed il Ministro vorranno accettarlo.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore **Parato**.

Senatore **Parato**. Il signor Ministro diceva che avrebbe desiderato che le imposte sulle granaglie non fossero molto elevate. Il modo con cui può impedire questo gravissimo inconveniente è quello di adottare l'emendamento che è stato proposto; perchè allora invece di caricare sulle granaglie per sopperire alla deficienza dei Comuni, si aggiungerà una piccola cosa sul vino, il quale non è di primissima necessità e può produrre una maggiore quantità di danaro, che non produrrebbe l'aumento che si vorrebbe fare su altre materie.

Mi ha stupito poi sentire a dire dal signor Ministro che esso si cura soltanto degli interessi del tesoro; ma l'interesse dello Stato non sta nel prendere solo i danari, ma sta nel curare anche la prosperità dei singoli membri dello Stato, i quali se saranno più ricchi daranno di più, mentre altrimenti daranno di meno.

Il Ministro delle Finanze è vero che deve curare l'interesse del tesoro, ma deve anche essere il ministro della prosperità del paese.

Ora la prosperità del paese componendosi non solo della prosperità generale, ma della prosperità anche delle singole parti, così è ufficio pure del Ministro di curare la prosperità dei Comuni che formano la Stato.

Presidente. La parola è al Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray-Digny**. L'argomento principale addotto a sostegno dell'emendamento dell'onorevole Senatore **Arnolfo**, parmi sia stato l'interesse di alcuni dei principali Comuni del Regno, i quali per effetto di questo progetto di legge perderebbero una parte importante delle loro risorse.

Mi sembra che si potrebbe conciliare la vertenza attuale, introducendo un emendamento nelle disposizioni transitorie di questo progetto di legge; emendamento che io mi riserverei di proporre d'accordo, se così si crede, col signor Senatore **Arnolfo**, esso tenderebbe a facilitare ai Comuni, che sono i più danneggiati, il modo di ottenere dal Governo per un dato tempo la facoltà di oltrepassare il *maximum*. Questa concessione dovrebbe essere, come dissi, transitoria e limitata ad un determinato numero di Comuni che vengono a perdere per questa legge una parte delle loro risorse.

Spero che il signor Ministro delle Finanze in questi termini non sarà lontano d'accettarlo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Signori, quando noi parliamo di Stato, di Provincie, di Comuni e d'imposte che essi levano, non dobbiamo mai dimenticare che in fondo la persona che paga è una, e se sono tre quelle che levano le imposte, tutte e tre però le levano sopra un solo e identico ente.

Quindi quando noi consideriamo la situazione dello Stato, quella delle Provincie e quella dei Comuni, bisogna che noi contemperiamo le cose in modo che l'uno non venga a togliere il margine dall'altro; e naturalmente lo Stato, come quello che ha gli interessi più grandi, quello cioè della difesa, della sorveglianza, della tutela e dell'adempimento della giustizia sociale, deve sino un certo punto almeno, essere il giudice della misura entro cui gli altri enti possano e debbano stabilire le loro spese.

Io dico questo perchè una delle cose che io tengo dall'emendamento qual era proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, si è che ne venga una speranza, una aspettativa nei Comuni, che diventi alla sua volta un incitamento a spendere.

Io credo che non solo è necessario che lo Stato rientri al più presto possibile in una condizione normale di finanza, ma credo che anche le Provincie ed i Comuni debbano rientrare in questa condizione normale dalla quale hanno tendenze potentissime ad allontanarsi.

Io potrei invocare il testimonio di alcuni onorevoli Senatori qui presenti, i quali hanno potuto vedere, come col concetto di avere dei sussidii, per esempio dalla cassa dei depositi e prestiti, certi Comuni si siano slanciati nella creazione di debiti, abbiano acquistate azioni di ferrovie, si siano messi insomma in una strada la quale tende ad aggravare soverchiamente il contribuente, e a togliere al Governo quel margine su cui fonda i propri calcoli.

Quindi è che io persisto nel mio concetto, che come disposizione stabile, rispetto a' due rami su quali il Governo pone la tassa non si possa lasciare facoltà di eccedere il *maximum* nella addizionale.

Quando poi veniamo alla questione di misura transitoria, quando mi si parla d'impegni già assunti ed ai quali si tratta di dover far fronte, io non ho niente a ridire.

Anzi ho detto già che nel fissare questo *maximum*, sarebbero occorsi dei temperamenti; che non si poteva ad un tratto discendere, in certi luoghi, dalla tariffa attuale a quella che dovrà essere la normale.

Io ho citato l'altro giorno qualche esempio di Comuni dove la tassa sui buoi, per esempio, attualmente è più che doppia di quella che il Governo intende stabilire.

Io non credo che il *maximum* della tassa sulle carni e sui vini debba essere permanentemente, quale è stabilita nella tariffa che abbiamo dinanzi. Ma se vi è la possibilità di allargarsi oltre quel limite nell'avve-

nire, credo che il primo a trar profitto di questa possibilità debba essere il Governo.

Ad ogni modo io non sarei alieno da qualche temperamento; e perciò non avrei difficoltà, non dico ad accettare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, perchè così d'improvviso non saprei risolvermi, ma bensì di studiarla col proposito di trovare una formula, che possa convenire nella risoluzione tanto all'interesse del Governo, quanto a quello dei Comuni.

Per conseguenza pregherei gli onorevoli preopinanti di voler rimandare alla Commissione i loro emendamenti, coll'avvertenza che non potrei assolutamente accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo per quanto riguarda l'oltrepassare il *maximum* della addizionale sui due articoli di spettanza principalmente governativa.

Per quanto concerne il trapasso transitorio per gli altri generi, che sono puramente di competenza comunale, assumo l'impegno di studiare questa materia e di riferire nella prima tornata d'accordo colla Commissione; ma in questo momento non potrei pronunziarmi, perchè così d'improvviso potrei accettare una cosa, che pregiudicasse all'economia generale della legge.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Come proponente ha la parola il Senatore Arnulfo. Secondo l'uso del Senato il proponente d'un emendamento ha la facoltà di parlare anche oltre i termini rigorosi del Regolamento.

Senatore Arnulfo. Farò notare che i termini col quale è concepito il mio emendamento alludono più al transitorio che al definitivo, in quanto che ivi si dice che potranno i Comuni essere autorizzati, ove d'uopo, temporariamente. Da ciò ne deriva che nulla si oppone a che si porti questa disposizione fra le transitorie. Quindi sono ben contento che la Commissione ed il signor Ministro si occupino del mio emendamento e di quello che fosse proposto dall'onorevole Cambray-Digny, affinchè si possa concretare una disposizione, la quale, purchè risponda allo scopo che ho manifestato, sarò ben lieto di accettare, quindi non solo aderisco, ma prego il signor Ministro e la Commissione acciòchè vogliano esaminare gli emendamenti per poscia riferirne al Senato. Ripeto che ho procurato di formulare l'emendamento in modo che togliesse l'idea di una disposizione per sempre continuativa, ma da durare soltanto finchè durerà la necessità.

Ho già detto che, a seconda dell'aggiunta da me proposta, avrà il Ministro il diritto di limitare ad uno o più anni la concessione di eccedere il *maximum*; quindi è evidente che ebbi presente che debba cessare, ben lungi che io proponga un cambiamento radicale alla legge in tal punto.

Presidente. Pare che il signor Ministro proponeva il rinvio alla Commissione anche dell'emendamento del signor Senatore Cambray-Digny che finora però non lo ha formulato.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Sarebbe questo il tenore del mio emendamento.

« Per la durata di un quinquennio è fatta facoltà ai Comuni i quali, per effetto di questa legge, soffrono una diminuzione di risorse, di chiedere l'autorizzazione di oltrepassare il *maximum* di che all'articolo 11, la quale potrà essere accordata con Decreto Reale. »

Presidente. Prima di tutto interrogo la Commissione onde sapere se aderisce al rinvio del quale si tratta.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Dopo le dichiarazioni fatte dal signor Ministro, la Commissione non ha difficoltà di aderire.

Presidente. Dunque, se nessuno si oppone, e se non si domanda la parola, consulterò il Senato se aderisce al rinvio alla Commissione di finanza dell'emendamento del signor Senatore Arnulfo, già appoggiato, e di quello proposto dal signor Senatore Cambray-Digny.

Questo non è ancora appoggiato; ma, siccome si tratta di un esame preventivo affatto preliminare e generico, non credo necessario di chiedere se sia appoggiato, e mi riservo perciò quando venisse a prendersi espressamente in esame dal Senato, di ciò fare.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** Poichè si tratta di rinvio alla Commissione dell'art. 11 io mi permetterò di domandare uno schiarimento, se cioè all'alinea che comincia ai Comuni chiusi, quella facoltà che quivi è fatta tassativamente ai Comuni chiusi di imporre dazio di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge, e che verrebbe per conseguenza anche ad abbracciar le carni, sia da concedersi ai Comuni aperti. Il motivo pel quale si dà questa facoltà di imporre la vendita al minuto ai Comuni chiusi, sembra essere quello che nei Comuni chiusi il dazio erariale sulle carni si paga all'introduzione; quindi se vi fosse stato un altro modo d'imporre un dazio non poteva essere che l'aumento di un dazio in aggiunta al dazio Governativo di cui si parla nel 1° alinea sulle vendite al minuto.

Nei Comuni aperti ricorrendo all'art. 6 si vede che il dazio sulle carni si deve percepire sulla macellazione. Io domando se non sarebbe egualmente da darsi facoltà ai Comuni aperti d'imporre un dazio addizionale sulla macellazione oppure un dazio sulle vendite al minuto come non è fatta facoltà ai Comuni chiusi.

Il senso della mia osservazione consiste nel domandare per qual motivo quello che è concesso ai Comuni chiusi non lo sia parimenti ai Comuni aperti. E osservo che vi sarebbe tanto più motivo di concedere questa facoltà, perchè il dazio che si paga sulla macellazione nei Comuni aperti non esclude che possano venire anche delle carni di fuori macellate che possano poi vendersi al minuto. Come va dunque che in

questo caso non sarà lecito ai Comuni, tuttochè aperti, di imporre questa sorte di dazio?

È un semplice dubbio che sottopongo ai lumi della Commissione che sicuramente avrà avuto campo di formarsi un'opinione a questo riguardo.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Tenendomi ai termini in cui ora è il progetto e indipendentemente da quella modificazione che per avventura potesse aver in seguito all'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo, rispondo che la tassa che s'impone dal Governo sulle carni come non ha per base la vendita al minuto, così non potrebbe esser dato ai Comuni il diritto di un addizionale a tassa che la legge non impone su quella vendita.

La facoltà della sopratassa sulle carni non può essere che sulla introduzione nei Comuni chiusi e quanto ai Comuni aperti non può essere che sulla macellazione, tranne il caso che all'articolo che è stato riservato, si facesse intorno a ciò alcuna modificazione.

Ciò quanto alle carni, non so se il dubbio dell'onorevole preopinante investa anche la sopratassa sulle bevande.

Senatore **Pinelli.** Il mio dubbio è ristretto alle carni di cui si parla nell'articolo.

Presidente. La discussione non avendo altro seguito interrogo il Senato se voglia ammettere il rinvio alla Commissione dell'esame di questo articolo cumulativamente all'emendamento del Senatore Arnulfo, già appoggiato, e di quello del Senatore Cambray-Digny semplicemente annunziato.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 12.

Art. 12.

« Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure per i privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, iquali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni. »

« La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno disposte secondo i proventi rispettivi. »

(Approvato.)

Art. 14.

« È concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuo-

tere, per mezzo di agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sarà diviso in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.

« Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo e i Comuni possono fare degli appalti. »
(Approvato.)

Art. 15.

« La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda, ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sarà lecito ai Comuni stessi variare le tariffe, e dovranno sempre provvedere perchè la somma dovuta allo Stato sia prelevata, mediante tassa, sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

« Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge per uva, mosto, o vino innesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'articolo 17.

« Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge a quelle degli agenti governativi. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Arnulfo già iscritto per parlare.

Senatore Arnulfo. Non parlo che sulla prima parte di quest'articolo.

Se ben lo comprendo, esso dispone che i Comuni possano rendersi appaltatori dei dazi che spettano al Governo; e ciò è giusto. Già dissi ieri e riconosco di nuovo oggi, che è nell'interesse delle finanze che tali dazi, non siano riscossi da agenti governativi, essendo tale mezzo di riscossione troppo dispendioso.

Ma quando si verifica il caso dell'appalto ai Comuni, vi è una disposizione nell'articolo, che or ora leggerò, la quale mi pare non debba mantenersi, ed è questa.

« In questo caso (cioè, che i Comuni s'incarichino di pagare la tassa governativa alle finanze) sarà lecito ai Comuni stessi, variare le tariffe, e dovranno sempre provvedere perchè la somma dovuta allo Stato sia prelevata mediante tassa, sopra gli oggetti, dalla presente legge riservati al Governo. »

Circa alla seconda parte, non ho obiezioni da fare, ma ho difficoltà nell'ammettere il « sarà lecito ai Comuni variare le tariffe. »

Io dissi che i Comuni in questa parte diventano appaltatori, poichè o s'incarichi di pagare la tassa governativa un Corpo morale, od un individuo, la cosa non cambia.

Ciò posto è da ricordare che la legge attuale è legge d'imposta e quando si fanno leggi di tale natura si hanno tutti i riguardi per non aggravare oltre misura i contribuenti e di proporcionarla agli oggetti che essa colpisce.

Quindi determinandosi nella tabella A di questa legge, per esempio che il vino debba pagare 5 lire l'ettolitro, vogliamo che non se ne possa far pagare 10; che un bue tassato 30 lire non debba pagarne 50 per volontà di chicchessia, essendo legge anche la tariffa, anzi costituendone essa la parte principale.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Senatore Arnulfo. Epperò se l'articolo si lascia qual è, evidentemente i Comuni, quando si obblighino di pagare alle finanze il dazio governativo avrebbero facoltà di cambiare le tariffe, tanto in più che in meno, poichè si dice genericamente *cambiare le tariffe*.

Ora *cambiare le tariffe* vuol dire *cambiare l'imposta*, quindi la votazione, che si farà da noi della tabella che contiene la tariffa riescirebbe compiutamente inutile, perchè è in facoltà dei Comuni di cambiarla purchè paghino allo Stato il rilevare del dazio, il quale dovendo necessariamente essere ragguagliato al consumo, prendendo per base la tariffa fissata per legge, ne nascerebbe questo sconcio, cioè, che pagando per ipotesi L. 10jm. allo Stato, ne potrebbero percepire 20jm. per ciò solo che non è lo Stato che riscuote direttamente il dazio, ma lo cede al Comune onde a sua vece lo esiga.

Cambiandosi dai Comuni la tariffa si viene ad eccedere, semprechè si vuole, quel *maximum* di cui ebbimo a parlare or ora.

È inutile che si dica alle comunità, non potrete aumentare il *maximum* colla sovrainposta a titolo di dazio comunale, quando loro si accorda il diritto di aumentare le tariffe governative. Se cambio la tariffa governativa, cosa importa a me, Comune, di non poter eccedere il *maximum*? se invece di 5 lire per ettolitro di vino ne posso far pagare 10, a me non importa che non mi si lasci imporre che una lira sopra lo stesso ettolitro per tassa comunale.

Per queste ragioni, io credo, che quest'inciso *Sarà lecito ai Comuni stessi variare le tariffe* debba essere tolto.

Quindi ne propongo la soppressione, pronto a recedere da questa proposta tuttavolta che mi si dimostrerà che i Comuni coll'alterare le tariffe non violano la legge che le determina, e che non possono valersi di questo mezzo per rendere compiutamente illusorio l'articolo che abbiamo testè votato che è l'11 relativo al *maximum*.

Presidente. Quando si propone la soppressione è lo stesso che appellare allo esperimento del voto che si

farà sull'articolo, e così quelli che saranno del parere del preopinante voteranno contro.

Il signor Senatore Pareto ha la parola.

Senatore Pareto. Mi propongo di parlare particolarmente sulla seconda parte, avrei avuto anche intenzione di parlare sulla prima parte, cioè sulla contraddizione che vi è in questo articolo, con quello in cui il Ministro domanda di fissare un massimo alla soprattassa che potranno imporre i Comuni, ma siccome se l'articolo passava come è scritto avrei ottenuto il mio intento, così per calcolo tralasciavo di farvi sopra parola.

È dunque solo della seconda parte ch'io voglio, come diceva, occuparmi.

Parlo cioè della restituzione di dazio, e a questo proposito pregherò il signor Ministro a voler osservare a quali inconvenienti si può andar incontro con questo obbligo di restituire il dazio alla sortita delle bevande che si saranno dichiarate importate; perchè si introdurranno forse quantità di non grande entità e si esporteranno invece quantità molto maggiori, ovvero anche merci fittizie invece delle reali introdotte, ed il Governo ed il Comune vi dovranno aggiungere del proprio; per esempio saranno entrati 10 ettolitri dovranno pagare per 20 esportati, e così la quota di introito a vere di essere positiva diventerà negativa.

Non faccio una proposta, ma solo ho voluto fare osservare al Governo, a proposito di questo alinea, quali inconvenienti può produrre la misura ivi accennata, e mi par che a vere di ammettere questa restituzione, sarebbe forse meglio di autorizzare soltanto il deposito fittizio, o il deposito reale, perchè parmi che desso non dia luogo a trasformazioni e frodi e con ciò si eviterebbero danni gravissimi al tesoro ed ai Comuni.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Duchoquè, Relatore. Parlo della prima parte dell'articolo.

Questa prima parte, scritta evidentemente per fare una facilità ai Comuni, non può intendersi come derogatoria del *maximum*, che non dovrebbe mai oltrepassarsi.

Bisogna ritenere che la prescrizione del *maximum* non si fa nell'interesse comunale; ma esclusivamente nell'interesse della finanza, ond'è che la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo, appunto perchè è tutta nell'interesse dei Comuni, non può derogare al *maximum* voluto nell'interesse finanziario.

Per meglio rendere il mio concetto suppongo che trattisi di un Comune di ultima classe il quale voglia profittare della facilità data colla prima parte dell'articolo.

La tariffa per l'ultima classe dei Comuni stabilisce il dazio governativo per vino in lire 2 50 l'ettolitro. Supponiamo altresì che il *maximum* dal Ministero stabilito a cui possa farsi salire il dazio colla soprattassa comunale, sia di 5 franchi. Potrà il Comune mutare la tariffa fissando la tassa al disotto di 2 50, ma non

la potrà oltrepassare di 5, perchè, ripeto, il *maximum* è esclusivamente nell'interesse della finanza.

Questo è lo schiarimento che do all'onorevole Senatore Arnulfo; dietro questo schiarimento io non so se egli abbia ragione d'insistere sulla soppressione dell'inciso da lui indicato, e pel quale non si volle nel progetto far altro che dare facoltà ai Comuni di trattare diversamente dalle tariffe della legge il dazio sopra i due generi sottoposti a tassa governativa, in modo però che non venisse sorpassato il *maximum* che è un termine insuperabile.

Vengo all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pareto, intorno alla seconda parte dell'articolo. Converrà che questa seconda parte potrebbe essere sacrificata come tale che può dar luogo ad alcune difficoltà amministrative, forse però non tante quante sembra temerne l'opponente quando si pensi che questa disposizione è per il solo caso in cui il Governo abbia fatto l'abbonamento coi Comuni.

Il Governo allora è disinteressato, e quindi quelle difficoltà che per me sarebbero grandissime se la gestione del dazio si facesse direttamente dal Governo, anco quando l'accordo coi Comuni fosse limitato al *maximum* garantito da essi, non saranno gravi nel caso di abbonamento. Anco questa seconda parte dell'articolo fu introdotta nel progetto col fine di secondare le condizioni d'alcune località.

Presidente. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. Aggiungerò alcune poche parole a quanto ha detto testè l'onorevole Relatore. Veramente fu sempre inteso, che le variazioni lecite ai Comuni devano sempre rimaner nei limiti del *maximum* stabilito dal Decreto Reale; quindi per questa parte parmi non ben si apponga l'onorevole Senatore Pareto.

L'osservazione che alcuni fecero, era in favore di tutti quei Comuni, i quali non avessero messa l'addizionale alla tassa governativa; e dicevano: noi per avventura nulla aggiungeremo alla tassa governativa ma stretti dalla necessità ad aggravare anche su questa la mano, crediamo che alla condizione del paese risponda meglio aggravare un poco di più il vino, per esempio, e sollevare la carne o viceversa.

Ciò sia pure, ma sempre entro quel limite generale, onde l'aggravamento che avrebbero fatto per ottenere il provento che debbono pagare al Governo influirà sulla possibilità della tassa addizionale che essi vi avrebbero aggiunto.

Questo almeno fu il senso col quale fu interpretata e proposta la cosa alla Camera dei Deputati.

Quanto alla seconda parte dell'articolo, mi troverei molto imbarazzato a combattere l'onorevole preopinante che ne propone la soppressione, inquanto che io stesso alla Camera dei Deputati fui contrario alla giunta di questo alinea: fu lungamente dibattuta la cosa, fu dibattuta soprattutto nell'interesse di alcuni paesi i quali raccol-

gono una grande quantità di uva per riesportarla; si disse che in certi paesi vinicoli si faceva il vino, non già nelle campagne dove è la produzione dell'uva, ma si faceva nella città in cui l'uva era introdotta in quantità di gran lunga superiori a quelle che erano richieste al vero consumo della città stessa, ma che poi il vino era riesportato.

Io opinava, che essendo detto nella legge che il deposito e il transito sono permessi, si potessero nel regolamento introdurre tali clausole e temperamenti da evitare l'inconveniente che si temeva, e aggiungeva di più che lo si poteva poi evitare sempre che il Comune facesse l'abbuonamento, perchè siccome l'abbuonamento sarebbe fatto sopra la base di una media proporzionale di consumo, il Comune avrebbe potuto per conseguenza trovare egli il modo di ovviare l'inconveniente temuto. Non ostante questa dichiarazione, i sostenitori dell'industria vinicola, che annettevano immensa importanza a questo paragrafo, ebbero la maggioranza della Camera dei Deputati.

Io ho accennate le ragioni le quali inducono la maggioranza della Camera ad introdurre come emendamento questo secondo paragrafo; io non dico di più, perchè avendo combattuto l'emendamento nell'altro ramo del Parlamento sarei molto male avisato a sostenerlo avanti al Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Arnolfo.

Senatore Arnolfo. Le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole signor Ministro provano che mal non m'apposi quando ho sollevata la difficoltà relativa al cambiamento delle tariffe, poichè dichiarò essere suo intendimento che i Comuni possono cambiarle, diminuendo, per esempio, quella delle carni ed accrescendo quella del vino, e viceversa. Io credo che questo sistema sia completamente contrario ai principii che regolano la legislazione daziaria: la legislazione daziaria colpisce di una determinata tassa un genere, e vuole che sia quel genere che lo paghi e non un altro a sua vece. Quando si dice: si pagheranno 5 lire per ettolitro, è perchè si crede che 5 lire non sono troppo onerose, sono proporzionali; quando si dice: si pagheranno 30 lire per un manzo, è perchè si riconosce proporzionata tale tassa al valore, alla natura dell'oggetto cui si applica. Ma se si invertono le tasse, se si dice: il vino pagherà lire 10 e il manzo ne pagherà 15, io credo che la base, l'economia della legge, che sta nella tariffa, è scomparsa compiutamente.

È inutile che la legge si faccia se i Comuni la possono cambiare per effetto di loro volontà, perciò solo che essi e non privati cittadini si assumono di pagare il dazio allo Stato.

L'onorevole relatore della Commissione dice, che così si fece per facilitare i Comuni, ma la facilitazione di questo genere è un po' troppo ampia, poichè sconvolge la legge, vi deroga.

Ma quando pure ciò fosse, sarebbe sempre mestieri di meglio spiegare l'articolo, poichè *variare la tariffa*

è cosa troppo generica, il che è giustificato dalle spiegazioni che si diedero or ora, senza delle quali la legge ha un significato più ampio, o sarebbe nell'attuaria applicato così. Dice inoltre il signor Ministro: fu sempre intenzione che il *maximum* sia rispettato quand'anche si cambino le tariffe, vale a dire, per esempio: devono pagarsi lire 2 50 per un ettolitro di vino, nei Comuni della 5. classe si fisserà il *maximum* di lire 5 per sovratassa del Comune, locchè dà un complesso di lire 7 50; non vogliamo che si ecceda mai questa somma.

Ma, o signori, quando si faccia la legge nei termini che è proposta, chi potrà trovarmi la limitazione cui accenna il signor Ministro? Egli disse che tale fu sempre suo intendimento, ma la legge non lo palesa, anzi è contraria, perchè ammette la facoltà illimitata di variare la tariffa senz'altro, e quando si dice facoltà di variare le tariffe, non si parla di *maximum*, nè se in più od in meno, con aumento di un dazio o diminuzione d'un altro: per conseguenza io credo che la Commissione ed il Ministero vorranno anche a questo riguardo accettare il rinvio che propongo, affinchè si modifichi l'articolo onde porre fuori ogni dubbio in quei limiti e modi si intende accordare la facoltà di cambiare le tariffe. Pregherei quindi la Commissione, la quale già ebbe la bontà di incaricarsi dell'ulterior esame degli altri miei emendamenti di accettare anche l'esame di questo, che allora io non insisterò perchè ora si voti sulla soppressione da me proposta, e pregherò anzi il signor Presidente di sospendere la votazione dell'art. 14 fin viste le determinazioni e proposte del Ministero e della Commissione.

E poichè ho la parola, dirò ancora che io non solo non ho chiesta la soppressione della seconda parte dell'art. 14, ma qualora occorresse, proporrei che rimanga, poichè egli è innegabile che sonvi molte e molte località in cui sono i proprietari costretti ad introdurre le uve nei Comuni per convertirle in vino in quantità straordinaria per poi esportarlo in altri Comuni, e se non si facesse lecita la riesportazione colla restituzione del diritto pagato, i proprietari sarebbero imposti indebitamente.

Inoltre sarebbero posti in gravissimo imbarazzo, perchè generalmente (parlo di paesi che conosco del Piemonte, ed anche della Liguria) i vigneti non sono, per ogni proprietario, di tanta estensione, che permettano di avervi entro una casa rurale, e conseguentemente le uve debbonsi trasportare ai Comuni per la loro riduzione in vino, da dove poi questo s'esporta, quindi credo necessaria la relativa disposizione di cui nel primo alinea dell'art. 14, della quale, ripeto, ben lungi di proporre la soppressione, raccomando l'approvazione.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io farò una sola osservazione, che cioè parmi che abbia il relatore della Commissione fatto troppo buon mercato del 2° alinea di questo arti-

colo, quando ha detto che lorquando vi è un appaltatore non importa nulla, perchè non cale che si debba o no fare questa restituzione: ciò vuol dire dunque che, purchè non abbia a perdere il Governo, non importa poi che perda il Comune, e questo è ciò che non posso lasciar passare inosservato, poichè se siamo noi qui per tutelare il pubblico tesoro, vi siamo pure per tutelare l'interesse dei Comuni, massime quando questo non reca danno all'erario. Sono cose che si possono pensare da taluno, ma almeno qui non si dovrebbero dire.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io confesso che aveva frainteso le parole dell'onorevole Arnulfo, perchè mi pareva che egli avesse chiesto la soppressione della seconda parte di questo articolo.

Io tengo per fermo che, ciò che egli desidera, lo si possa ottenere in modo molto agevole mediante il regolamento; ma ad ogni modo non sta a me, che ho proposto la legge quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento, di dire che si debba togliere questo paragrafo. Penso poi che dalle discussioni fatte alla Camera dei Deputati non possa nascere il menomo dubbio che s'intendeva sempre che la variazione sui due articoli, carni e vino non potesse mai oltrepassare il massimo; si diceva per esempio: supponiamo che il Governo stabilisca: sulle carni e sui vini i Comuni non potranno porre un'addizionale maggiore del terzo, o del quarto della tassa principale, ciò significa che un bue da 30 lire che doveva pagare al Governo nel Comune di prima classe potrebbe pagare quaranta, e che il vino invece di cinque lire ne pagherebbe 6, 50 o 6, 65.

Ora, si diceva, se noi non mettiamo alcuna sovratassa possiamo valerci di quel margine e portare il bue a 40 lire per lasciare poi il vino alquanto al disotto, e ciò per rispondere ad esigenze ed abitudini locali.

Questo era il modo con cui la cosa fu intesa, e mi pare che il concetto del massimo signoreggi tutta questa materia, non solo per il senso ma per la forma con cui è redatto l'art. 11. Infatti sta scritto: Un Decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa dei dazi di consumo, ecc.

Se però l'onorevole Senatore Arnulfo crede che la dizione non sia chiara abbastanza su questo punto, siccome nell'idea siamo tutti d'accordo, per parte mia accetto volentieri il rinvio, poichè quando si tratta di chiarire meglio la dizione e di togliere ogni ambiguità, non posso che desiderare che la materia sia studiata.

Presidente. La Commissione che cosa ne dice? Aderisce al rinvio?

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione non fa difficoltà. In sostanza è d'accordo coll'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. Allora si tratterebbe di rinviare l'articolo 15 composto di tre parti, ad un ulteriore esame della Commissione.

Interrogo il Senato se voglia aderire a che l'art. 15 (14 del progetto ministeriale) sia rimandato alla Commissione, affinchè, tenuto conto della discussione che si è fatta sopra le due prime parti del medesimo, esprima il suo parere.

Chi intende di ammettere questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva.)

Art. 16.

« Quando nell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al Comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Un regolamento da approvarsi con regio Decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1. Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;

2. Per il deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi;

3. Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;

4. Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;

5. Per i modi di abbonamento e di appalto;

6. Per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa. »

(Approvato.)

Art. 18.

« Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti; o notifici quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta. »

(Approvato.)

Art. 19.

« Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge ed alle discipline del relativo regolamento sarà punita con multa da 5 a 150 lire. »

(Approvato.)

Art. 20.

« Gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

» Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperi-

mento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'autorità competente.

» Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa. »

(Approvato.)

Art. 21.

« I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.

» Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

» In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'autorità giudiziaria, in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

« Colle stesse formalità si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti. »

Senatore **Castelli Ed.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Ed.** L'articolo testè letto dall'onorevole Presidente contiene una disposizione assai grave, sulla quale credo debito mio di richiamare la speciale attenzione del Senato.

Nella prima parte di esso si fa facoltà agli agenti dell'amministrazione del dazio d'introdursi nei fabbricati dove si fabbricano le merci soggette al dazio ed in quelli di esercizio per le opportune verificazioni. E fin qui non trovo difficoltà.

Per garantirsi dalle frodi, è necessario che questa facoltà sia loro data. Tali verificazioni si possono anche praticare di notte; e siccome vi è la cautela di ricorrere all'autorità giudiziaria, non vedo che ciò possa produrre inconvenienti.

Ciò che forma per me una difficoltà gravissima è l'ultima parte dell'articolo, colla quale si dà l'istessa facoltà agli agenti dell'amministrazione d'introdursi nelle case dei privati. Questa facoltà per me non presenta nessuna, o ben poca utilità per l'amministrazione. Presenta poi un potere, a mio credere, esorbitante.

Non presenta, dissi, che una problematica utilità per l'amministrazione, perchè sebbene si dica limitata al caso di contravvenzione flagrante, io non so immaginarne uno, in cui possa questa accettarsi, trattandosi della casa di un privato.

Quando è che una contravvenzione può essere flagrante in questa materia? Quando passando nel luogo stabilito pel pagamento del dazio s'introduce la merce e non si paga. Ma se questa merce è passata nel luogo soggetto a dazio e questo non è stato pagato, ed è in-

trodotta in una casa, non è più possibile di accertare la contravvenzione flagrante.

Difatti come si procederà? Si entra nella casa di un privato, vi si trova una quantità di vino; ma come si accerterà che vi è frode? Veramente io non so comprendere come possa essere accertata una tale contravvenzione.

Ma ammettasi pure che vi sia qualche caso, in cui si possa accertare una contravvenzione in una casa; ma in allora essendo attribuito a quegli agenti subalterni il diritto d'introdursi nella casa di un privato, se di giorno, liberamente, e se di notte, coll'assistenza di un delegato del Sindaco, a fronte dello Statuto che dichiara il domicilio inviolabile, sarebbe questa una...

Presidente. Scusi, signor Senatore, se lo interrompo, ma mi pare che ella tocchi gravissime questioni, le quali possono provocare un voto del Senato. Ora io temo che il Senato non sia più in numero.

Ho perciò pregato i signori segretari di verificare se siamo in numero, ed ove il Senato non lo fosse più, le riserverò la parola per la prossima tornata.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Giacchè la Commissione ha accettato il rinvio di alcuni emendamenti, anche io vorrei sottoporle due osservazioni le quali credo non incontrerebbero ostacolo nell'altro ramo del Parlamento per togliere alcune difficoltà, che vennero fuori dallo studio del regolamento.

La prima riguarderebbe il punto delle differenze provenienti da errori di calcolo che si dovrebbero poter correggere per dar diritto all'amministrazione ed ai contribuenti per le ripetizioni scambievoli; e questo avrebbe per fine anche di mettere un termine alla cauzione dei contabili. L'altra rifletterebbe il punto di assicurarsi, che i Comuni i quali faceessero l'abbonamento dovranno innanzi tutto impiegare, nel fare i pagamenti dovuti al Governo, quelle somme che avranno percepito col dazio di consumo.

Queste con alcune altre clausole, che già erano nel canone gabellario, vorrei trasmettere come emendamenti alla Commissione.

Presidente. Si trasmetteranno tali proposte alla Commissione. Non siamo più in numero. È riservata perciò la parola al sig. Senatore **Castelli** per la prossima seduta di lunedì.

L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

Seguito della discussione del progetto di legge sul dazio di consumo, e quindi discussione per l'approvazione di una convenzione colla Camera di Commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di Borsa.

Se non c'è osservazione in contrario, si intenderà adottato l'ordine del giorno che ho indicato per lunedì alle due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XL.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Jacquemoud — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo — Relazione del Senatore Duchoqué sulla deliberazione della Commissione presa di accettare l'emendamento del Senatore Arnulfo all'art. 6 — Dichiarazione al riguardo del Ministro delle Finanze — Dubbi dei Senatori Lauzi, Audiffredi e Pareto chiariti dal Senatore Arnulfo — Modificazione al detto articolo proposta dal Senatore Duchoqué (relatore) — Approvazione del mentovato articolo colle modificazioni suddette e dell'articolo 8 coll'emendamento proposto dall'Commissione — Nuova redazione dell'art. 7 del progetto ministeriale — Proposta al riguardo del Senatore Pareto combattuta dal Senatore Duchoqué e dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 7 suddetto che diventa 8 bis — Ritiro motivato del Senatore Arnulfo del suo emendamento all'art. 11 — Approvazione di quest'articolo — Modificazioni all'art. 15 della Commissione in armonia all'emendamento propostovi dal Senatore Arnulfo — Schiarimenti chiesti sul medesimo dal Senatore Balbi-Piovera dati dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 15 modificato — Emendamento all'art. 21 del Senatore Castelli Edoardo, appoggiato dal Senatore Pareto, combattuto dal Senatore Duchoqué e dal Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 21 e 22 — Osservazione ed istanza del Senatore Lauzi sull'art. 23 — Risposta del Ministro delle Finanze e del Senatore Duchoqué — Approvazione del detto articolo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Lo stesso legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3384. Il Consiglio comunale di Messina porge al Senato motivate istanze perchè venga diminuita la tariffa portata dalla legge sul dazio di consumo, e perchè sia esentata da quell'imposta la popolazione del territorio fuori del recinto della città.

N. 3385. Il Consiglio comunale di Capizzi (Messina) domanda che venga respinto dal Senato il progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3386. I fabbricanti di carte da giuoco in Palermo domandano che siano loro fatte alcune facilitazioni nel pagamento della tassa imposta su quel genere di fabbricazione (Petizione a stampa mancante delle firme).

N. 3387. Il Consiglio comunale di Vaglia (Toscana) fa adesione alla petizione del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli N. 3369, relativa alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3388. Il Consiglio comunale di Montalbano di Elicona (Messina) si rivolge al Senato onde ottenere che la strada da costruirsi da Pandazzo a Melazzo venga a toccare i Comuni di Roccella, Montalbano, Basicò e Furnari.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Camozzi e Pepoli colle quali per ragione d'ufficio chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il prof. cav. Gianelli di tre esemplari d'un suo opuscolo *Sull'igiene pubblica nel Regno d'Italia* e di altrettante copie d'una sua Memoria intitolata: *La Medicina ed i Medici nei codici presso i tribunali del Regno d'Italia*.

Il nostro onorevole collega signor Senatore cavaliere Chiesi de' suoi *Nuovi studi sul sistema ipotecario illustrato*.

Il Deputato Oronzio Gabriele Costa, presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, dell'11° volume degli *Atti dell'Istituto medesimo*.

Il signor Mauro Turchi delle seganti sue opere:

Sulla igiene pubblica della città di Napoli.

Osservazioni sull'associazione filantropica napoletana.

Discorsi, cenno storico, statuto dell'associazione filantropica napoletana.

Proposta di riforma alla legge amministrativa applicata a Napoli per renderla spedita, efficace e benefica.

Onorevoli colleghi,

Ricevo la notizia ufficiale, che con grave rammarico debbo comunicare al Senato, della morte del barone Giuseppe Jacquemoud, avvenuta in Chambéry il 27 di questo mese.

Il barone Jacquemoud era figlio di quella Savoia, terra così ferace di uomini valorosi, di quella Savoia i cui fasti sono religiosamente raccomandati alla memoria dei nostri cuori. Egli entrò giovane nella magistratura alla quale Antonio Fabro lasciò un'eredità di gloria ed un tesoro di preziose tradizioni. Venuto poi a far parte del Parlamento, prima nella Camera dei Deputati, poscia nel Senato, rivestito della carica importante di Consigliere di Stato, il barone Jacquemoud, che erasi senza esitazione fatto cittadino italiano, compiva con zelo pari alla intelligenza i varii uffici pubblici che gli erano commessi. Ne ciò bastava al suo desiderio d'operosità; nella Camera di commercio, nei convegni per le esposizioni industriali, nei congressi scientifici, nei negoziati di convenzioni internazionali, il nostro collega si adoperava efficacemente al servizio del paese e del Governo e ne otteneva distinti contrassegni di particolare gradimento. A noi rimane il prezioso ricordo della sua assiduità nel partecipare ai lavori del Senato, della urbanità de' suoi modi, della sua devozione alla causa della nostra comune patria.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo.

Ieri l'altro la discussione era giunta all'articolo 21 del progetto della Commissione.....

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione soltanto, essendo la parola stata riservata al Senatore Castelli.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Essendoci messi d'accordo intorno agli emendamenti che erano stati proposti sugli articoli antecedenti a quello di cui tratta l'onorevole Senatore Castelli è da vedere se non sarebbe più conveniente di esaurire innanzi tutto la discussione sugli articoli rimasti sospesi.

Presidente. Il signor Senatore Castelli aderisce che si dia la preferenza agli articoli che si erano lasciati in sospeso?

Senatore **Castelli Ed.** Aderisco.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** L'onorevole Senatore Arnulfo proponeva un emendamento all'art. 4 per evitare la possibilità di frode nel caso di passaggio di bestie macellate da Comune a Comune, senza altronde imbattersi nell'inconveniente di far pagare il dazio due volte.

La Commissione si è messa d'accordo coll'onorevole preopinante e col Governo emendando l'art. 4 ed in conseguenza due articoli successivi.

L'art. 4, debbo correggermi, l'art. 6 della Commissione.

Presidente. L'art. 6 della Commissione, che corrisponde all'art. 4 ministeriale.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Precisamente. A quell'articolo si propone un'aggiunta, per la quale viene l'articolo stesso a comporsi così:

« Il dazio sul consumo, si riscuote, nei Comuni chiusi, all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa, nel recinto daziario del Comune.

» Sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi: » poi si aggiungerebbe: « Per le bestie macellate bovine introdotte nei Comuni chiusi, purchè sieno intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal regolamento. »

Con questo si ottiene quello che anche alla Commissione pareva giusto, che non vi fosse il caso di pagar due volte per una bestia bovina macellata, e si esclude che ciò possa essere a danno dell'amministrazione del Comune, nel quale s'introduca una bestia che fu macellata in un altro Comune.

La Commissione crede abbastanza evidente la convenienza dell'emendamento senza altre parole.

Ministro delle Finanze. Aderisco.

Senatore **Arnulfo.** Aderisco io pure.

Presidente. Rileggerò l'articolo 6 coll'aggiunta riferita testè dal Relatore della Commissione (V. sopra).

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Sarebbevi qualche cosa da aggiungere?

Senatore Duchoquè, Relatore. Sarebbero il desiderio di aggiungerci un inciso, che pel pensiero della Commissione forse non sarebbe indispensabile, ma che elimina ogni dubbio intorno alle facilità da usarsi per la introduzione temporaria a causa di mercato.

Si vorrebbe aggiungere: « Sono permessi il transito, il deposito, e l'introduzione temporanea di tali prodotti, colle garanzie e le norme da determinarsi. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando questo punto fu trattato alla Camera dei Deputati vi ebbero spiegazioni, che ben dimostrarono queste disposizioni riguardare anche i mercati.

Tuttavia le parole *introduzione temporanea* che la Commissione propone di aggiungere, mi paiono chiarire meglio il concetto, giacchè l'entrata del bestiame bovino nelle città od in recinto chiuso, dove ci sia mercato, non si può per avventura propriamente chiamare nè transito, nè deposito, ma piuttosto introduzione temporanea.

Perciò, dacchè l'articolo è modificato, sebbene credessi che nel regolamento si potesse provvedere a torre di mezzo ogni dubbio, accetto l'aggiunta delle parole *l'introduzione temporanea*; onde si potrebbe dire benissimo: « sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporanea di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi. »

Presidente. Rileggerò l'articolo coll'aggiunta ed inciso proposti dal relatore della Commissione e acconsentiti dal Ministro.

« Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziato del Comune.

« Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporanea di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi.

« Per le bestie macellate bovine introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intiere, e non spogliate dalla pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del pagato per la macellazione nei termini, e modi determinati dal regolamento. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi rinasce un dubbio che vorrei fosse chiarito. Se la restituzione del dazio pagato deve farsi nel luogo dove la bestia fu macellata, io domanderei se è abbastanza tutelato l'interesse del Comune nel caso in cui si esercitasse il dazio consumo per mezzo di abbonamento.

Potrebbe darsi che tutto quello, che ricavasi dall'abbonamento ed anche più, dovesse restituirsi qualora il commercio trovasse di sua utilità l'introduzione in Comune chiuso di queste bestie macellate in un Comune aperto; giacchè io credo che anche a parità di dazio, potrà sempre darsi a minor costo una bestia macellata fuori della Città, giacchè nel complesso il vitto, il fitto

e tante cose che entrano a formare il prezzo di produzione, contribuiscono a far sì che quella carne fuori di città venga a costare meno, quindi potrà venderci qualche cosa meno di quello che si vende la carne macellata nella città stessa. Mi nasce, dissi, il dubbio se non possa essere pregiudicato il Comune aperto, che esercitasse il dazio consumo per mezzo di abbonamento, e come, e da chi dovrebbe farsi la restituzione del dazio pagato, mentre in caso d'abbonamento non sarebbe il dazio pagato volta per volta, capo per capo ma si pagherebbe un tanto all'anno in ragione del numero delle bestie che si suppone abbiano a macellarsi.

Espongo questa difficoltà, se pare ed altri difficoltà come pare a me, e mi rimetto del resto al senno della Commissione per la risoluzione del dubbio accennato.

Senatore Arnulfo. Io spero di poter chiarire il dubbio, che ha testè elevato l'onorevole Senatore Lauzi, osservando che posto il caso che in un Comune aperto siavi convenzione fra il Comune ed il Governo, perocchè tale parmi essere il supposto del Senatore Lauzi...

Senatore Lauzi. Fra il Comune e gli esercenti.

Senatore Arnulfo. Sia fra il Comune e gli esercenti, ma necessariamente in tal caso deve esistere il previo accordo fra il Governo ed il Comune.

Dunque quando si dia il caso di un Comune aperto il quale siasi incaricato del dazio governativo, e che quindi abbia fatto degli abbonamenti cogli esercenti macelli, il Senatore Lauzi domanda: per quelle bestie bovine che si macellano in quel Comune, e che s'introducono in un Comune chiuso, chi è che dovrà fare la restituzione del dazio?

Parmi che questa sia la questione; ed io rispondo che la restituzione del dazio deve farsi dal Comune, poichè egli percepirebbe un diritto che a lui non spetta, in quanto che convenendo col Governo la somma da pagarsi da esso Comune per i dazi, qual è la base che dovrà necessariamente osservarsi nel fissare la somma? Evidentemente è quella della consumazione locale, unicamente ed appunto perchè il dazio è un dazio di consumazione.

Il macellamento, dirò, casuale, di bestie, che vanno a consumarsi in altro Comune, non è contemplato in quell'abbonamento, che siasi fatto fra il Governo ed il Comune e nella somma convenuta.

Quindi il Comune restituendo il diritto per la macellazione delle bestie consumate altrove nulla perde, nulla sacrifica, ed ha tuttavia il mezzo di riscuotere la somma di cui s'incaricò verso il Governo col mezzo o dell'esercizio, o dell'abbonamento cogli esercenti macello per le carni consumate nel suo Comune. Per conseguenza la restituzione si fa senza danno suo o di chicchessia.

Parmi con ciò aver chiarito il dubbio emesso dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Il mio quesito aveva due parti. Alla prima, chi, cioè, avrebbe dovuto fare la restituzione del diritto, ha risposto l'onorevole Senatore Arnulfo in modo da togliere la difficoltà asserendo ciò spettare al Comune del luogo di macellazione.

Resta l'altra parte, le cui difficoltà paionmi accresciute appunto dalle parole di cui si è servito il Senatore preopinante.

Il Senatore Arnulfo ha posto questa base verissima, che per istabilire un abbuonamento, il Comune farà calcolo sul consumo locale: calcolerà, per esempio, che nel Comune si abbiano a macellare 20, 50 bestie bovine all'anno.

Ora supponiamo, che dopo aver fatto l'abbuonamento cogli esercenti su questa base, una speculazione commerciale portasse l'esercente ad ammazzare le bestie nel Comune, e trasportarle poi in un altro Comune prossimo, chiuso.

Può accadere che mentre, questo tale macella 50 bestie per il consumo locale, ne macelli oltre 60, 80 per la sua speculazione commerciale, le quali debbono essere portate nel Comune chiuso.

In questo caso, stando le cose come le poneva l'onorevole Senatore Arnulfo, il Comune dovrebbe restituire 60, 80 volte quella tassa, che non ha percepito dall'abbuonamento, se non per 50, essendosi basato solo sul calcolo di 50 bestie, ammontare del consumo locale.

Parmi quindi che la difficoltà sussista ancora.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Risponderò alla seconda parte della difficoltà fatta dall'onorevole Senatore Lauzi, osservando, che quel macellaio il quale si è abbuonato, non si è obbligato a pagare al Comune tranne ciò che è di consumazione locale. Il Comune non ha potuto pretendere come corrispettivo dell'abbuonamento, salvo una somma proporzionata al consumo locale, e mai al prodotto delle carni altrove consumate.

Il Comune non può chiedere salvo quel corrispettivo che corrisponde alla tassa di quella quantità di carne che è presumibile si consumi nel luogo.

Se per il fatto che un maggior numero di bestie viene macellato nel luogo, il macellaio abbuonato, col Comune percepisce il diritto di macellamento, è un tanto di più che riscuote senza pagare per ciò qualsiasi compenso al Comune; quindi non ha titoli e non vi è ragione per cui lo debba ritenere a proprio profitto, se la carne si trasporta e si consuma in altro Comune; inquantochè è sempre da aversi presente che il dazio è semplicemente dazio di consumo. Quando uno trova la convenienza d'introdurre in un Comune chiuso bestie macellate in un Comune aperto, è giusto che abbia diritto di essere rimborsato di quello che ha pagato in occasione del macella-

mento. È, dico, in occasione, perchè colui che ha percepito pel bestiame macellato in un Comune aperto il dazio per carne che ivi non si consuma, non è che per occasione che percepisce il dazio di consumo come mezzo di riscossione.

In una parola l'avente diritto ad esigere il dazio di consumo sulle carni in un Comune, ritiene o restituisce il diritto esatto secondo che la carne è consumata nel luogo od esportata.

Lo scopo del mio emendamento che fu gradito dal Ministero e dalla Commissione fu questo, cioè di assicurare il pagamento dell'intero diritto là dove si fa la consumazione delle carni, anche quando fu pagato in occasione del macellamento altrove seguito, ma che non si paghi due volte. Inevitabilmente dovevsi ammettere che il primo diritto che si paga per la pura macellazione, ma che non fu susseguita da consumo nello stesso Comune, debbe ritornare a chi lo ha pagato, perchè colui che l'ha percepito, non ha ragione d'esigere ciò che non è che la conseguenza della macellazione non susseguita da consumazione locale.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Mi permetto di far osservare all'onorevole Senatore Arnulfo che questo permesso d'introdurre nei Comuni chiusi le carni macellate può prestare facile comodo ai contravventori di introdurre carni che non sono da macello, e si troveranno taluni che tenteranno introdurre di bestie morte.

Senatore Arnulfo. Si tratta di bestie macellate intere, purchè non spoglie della pelle, non di carne fresca a pezzi...

Senatore Audiffredi. Vi occorrerebbero cautele; altrimenti il contrabbando sarebbe troppo facile. Una bestia ammalata è macellata tosto in campagna: poi spogliata della sua pelle, viene introdotta nel Comune chiuso senza le garanzie necessarie, che quella bestia non fu infetta da malattia...

Presidente (interrompendo). Se mi permette rileggerò l'aggiunta proposta dal Senatore Arnulfo ed ammessa dalla Commissione, e dal Ministero (Vedi sopra).

Senatore Audiffredi. Ciò niente impedisce che queste bestie siano introdotte intere, e trovinsi nel caso della contravvenzione.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Mi permetterò di osservare che le bestie macellate non solo nei Comuni chiusi, ma anche nei Comuni aperti è indispensabile che si lascino introdurre a pena che alcuni centri di popolazione non abbiano carne bastante. Sono misure sanitarie quelle che debbono provvedere e provvedono perchè le bestie morte non macellate non si mettano in commercio, ma non è oggetto di leggi e di regolamenti gabellari.

Le leggi sanitarie prescrivono che vi sia chi visiti le bestie e riconosca se sono sane o no; per conseguenza credo che ove l'onorevole collega Audiffredi voglia considerare che la sua osservazione si riferisce a materia sanitaria e non daziaria, vedrà che l'emendamento proposto per nulla pregiudica a quanto si debba fare in via sanitaria, che egli giustamente desidera.

Senatore **Audiffredi**. Io credo che saranno necessarie precauzioni maggiori per garantire che non s' introducano di queste bestie in frode ai regolamenti sanitari, perchè questi attualmente non sarebbero forse sufficienti.

Senatore **Pareto**. Mi viene un dubbio circa chi profitterà di questa restituzione; suppongasi che il Comune A. aperto, abbia fatto un abbuonamento con Tizio per 50 franchi, che è ciò che corrisponderà alla macellazione del bestiame pel suo consumo presunto; questo negoziante ammazza molto bestiame di più per importarlo nel paese vicino, in un Comune chiuso, il Comune chiuso riscuote l'intero, ma restituisce poi per caduna bestia quello che dovrebbe toccare all'altro Comune. A chi lo restituisce? Se lo restituisce al commerciante, noi veniamo ad aprire la via ad una speculazione dannosissima; se al Comune, potrebbe essere, che questo non venisse a pagare nulla, perchè ha pagato per 5 per l'abbuonamento o convenzione col Governo e grazie alla speculazione si è macellato nello stesso per 100, ed ecco che il Comune che abbia abbuonamento col Governo od un subabbuonamento coll'appaltatore può venire a non pagar nulla.

Sarebbe una comodissima cosa che vi fossero Comuni che avessero un appalto per 10, e vi si macellasse per 100 ed il Comune vicino consumasse per altrettanto; questo ridonderebbe tutto a vantaggio della speculazione e nicate del Governo, e forse a danno, in certi casi, dei Comuni chiusi, ove siano pubblici ammazzatoi.

Domando che mi sia dato uno schiarimento perchè credo che quanto ho accennato possa succedere.

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole Senatore Pareto deve ritenere che a termini dell'emendamento proposto la restituzione del dazio non si deve fare dal Comune chiuso, ma da chi ha percepito il diritto di macellazione altrove seguita, per esempio in quel piccolo Comune cui egli accenna nel quale si pagano in ipotesi 50 lire pel consumo locale. Perciò se uno profitta del diritto che ha di macellare delle bestie in detto Comune per trasportarle in un Comune chiuso giusto è che gli sia restituito il dazio esatto sulla macellazione in quel piccolo Comune; non è il Comune chiuso che restituisca il diritto pagato altrove, ma è colui che lo ha percepito senza diritto di ritenerlo, perchè la consumazione non si è fatta nel medesimo luogo, e la carne fu esportata. Ma siccome il dazio è stabilito sul consumo, se questo è fatto altrove, ivi si

deve per intero pagare ed è giusto che non lo percepisca il Comune, nè chi contrattò con lui, poichè il consumo locale delle carni non aumenta per il fatto che ivi si macelli un numero di bestie maggiore per essere trasportato nel Comune chiuso, la restituzione adunque si fa da chi non ha diritto di ritenere l'esatto....

Senatore **Pareto**. Questo mi soddisfa.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, porrò ai voti l'articolo nella conformità già stata letta.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Passo ora all'art. 8 che corrisponde all'art. 6 del progetto ministeriale, e prego il sig. relatore della Commissione di volerne dare il testo e la modificazione arreatavi.

Senatore **Duchoquè**, *Relatore*. Nell'art. 8 in corrispondenza all'emendamento già arreato all'articolo 6 si aggiungerebbero dopo il primo alinea le seguenti parole.

Leggerò prima l'articolo per maggiore chiarezza:

Art. 8.

« Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori e sulla macellazione delle carni. »

Qui finisce il periodo; si aggiungerebbe e sulla introduzione nei locali di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni.

E poi l'articolo continua senz'altra variazione.

Presidente. Leggo l'art. 8 colla modificazione introdotta.

Art. 8.

« Pei comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori e sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei locali di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni. »

» Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

» È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto. »

Mi pare che per eufonia si potrebbe omettere la congiuntiva e che sta tra le parole *dei liquori e sulla*

sia stata respinta o accettata. A niun patto poi conviene di fermare qui un principio quasi in un modo accidentale. È vero che questo è stato fatto in altre leggi, ma forse quando ciò avveniva non era dinanzi al Parlamento portata la quistione capitale, della quale questa non sarebbe che un corollario ed una conseguenza.

Ma dirà l'onorevole proponente: in questo tempo prima che la legge nuova pel contenzioso amministrativo sia sanzionata a chi resterà la competenza?

Essa apparterrà secondo i vari luoghi a quelle autorità che hanno la giurisdizione.

Dove non c'è contenzioso amministrativo apparterrà ai tribunali ordinarii, ai quali del resto sono deferiti molti altri casi, che altrove sono di competenza del contenzioso amministrativo.

Io credo adunque opportuno lo attendere che la questione principale sia sciolta, perchè da questa soluzione verrà necessariamente regolata ogni questione di competenza, anche sulla materia che qui trattiamo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Prima di tutto in quanto alla convenienza di attendere l'abolizione del contenzioso amministrativo farò osservare che la questione era già promossa da gran tempo, mentre fu presentata la legge sul Registro, per la quale non si è trovato male di applicare la competenza dei tribunali ordinarii, mutando in questo le diverse giurisdizioni vigenti nelle diverse parti d'Italia. Ma veramente non era mio intendimento di entrare nel merito della quistione.

Io aveva inteso di domandare se col richiamo di questi articoli è piuttosto stabilita l'una che l'altra cosa, la competenza dei tribunali ordinarii o quella delle diverse giurisdizioni che possono sussistere attualmente nelle diverse parti d'Italia; giacchè mi sembra non con-

veniente che il Senato votando questo richiamo non sappia bene cosa voti, se mantengasi, dove già esiste, la giurisdizione del contenzioso amministrativo o la competenza dei tribunali ordinarii.

Quando la cosa sarà bene chiarita lo avrò ottenuto il mio intento, che il Senato cioè sappia cosa vota.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 23.

« Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusivi del regolamento doganale approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862 sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali. »

Metto ai voti l'articolo che ho letto.

Chi approva sorga.

(Approvato.)

Senatore Duchoqué (*interrompendo*). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Sebbene l'osservazione e proposta che sono per fare possa rimandarsi anco a quando siano votate le disposizioni transitorie, pure trattandosi di un'aggiunta da intercalarsi fra gli articoli già votati, posso fin d'ora, se così si crede, trattenerne il Senato.

Presidente. Sarà forse meglio rimandar la discussione a domani, perchè il Senato si è di già un poco diradato.

Dunque domani adunanza pubblica per la continuazione della discussione di questo progetto di legge e quindi di quello per l'approvazione del contratto colla Camera di commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di borsa.

La seduta è sciolta (ore 5.)

XLI.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Resoconto sui progetti ancora a discutersi — Seguilo della discussione del progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo — Relazione del Senatore Duchoque (Relatore) sopra una petizione del Comune di Messina — Articolo addizionale proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero da porsi dopo l'articolo 10 — Sotto emendamento al medesimo del Senatore Pinelli, combattuto dal Senatore Duchoque e dal Ministro delle Finanze, appoggiato dal Senatore Lauzi — Osservazione ed istanza del Senatore Gravina, cui risponde il Senatore Duchoque — Reiezione del sotto emendamento Pinelli — Approvazione dell'articolo addizionale — Parole del Senatore Duchoque per una variazione all'art. 7 del progetto ministeriale — Approvazione dell'art. 24 — Aggiunta all'art. 25 proposta dalla Commissione in coerenza agli emendamenti Arnulfo e Cambray-Digny all'art. 11 — Sotto-emendamento alla medesima del Senatore Pareto, combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Duchoque — Parole al riguardo del Senatore Arnulfo — Considerazione del Senatore Farina in appoggio del sotto-emendamento Pareto — Schiarimenti richiesti dal Senatore Ricci A., forniti dal Ministro delle Finanze — Approvazione del sotto-emendamento Pareto, e dell'aggiunta, non che dell'art. 25 — Dubbi del Senatore Lauzi sull'art. 26, chiariti dal Senatore Duchoque e dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Ricci cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 26 e 27, non che delle tariffe annesse al progetto colla modificazione introdottavi dalla Commissione — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione colla Francia — votazione dell'intero progetto di legge summenzionato.*

La seduta viene dal Presidente dichiarata aperta alle ore tre.

Non è presente in principio della seduta alcun Ministro; più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **Bellelli** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene dal Senato approvato.

Lo stesso legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 3389. Alcuni contabili della Tesoreria provinciale di Capitanata in Foggia domandano che siano tenuti in conto i loro precedenti servizi, per essere prescelti ad impiegati del Governo in quel ramo di amministrazione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Duca di Bovino, Lo Schiavo, e Strongoli, colle quali il primo per motivi di famiglia, gli altri di salute

chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Consiglio provinciale di Girgenti, di sei copie del *Discorso inaugurale letto dal Prefetto nella seduta 12 ottobre ultimo scorso.*

Il signor Pietro Valle, di N. 150 copie d'un suo scritto *Sull'utilità della strada rotabile tra Scansano e Manciano, ecc.*

Il signor Francesco Scoti, di 150 esemplari delle sue *Osservazioni sul Rapporto del Consiglio Superiore della Banca Nazionale Toscana intorno al progetto di Statuto per la Banca d'Italia.*

Il signor Giambattista Siniscalchi, di due copie d'una sua opera, per titolo: *Prodrromo alla statistica applicata per la unificazione delle imposte nella situazione attuale d'Italia.*

Il signor Pasquale Castagna da Napoli, di due esemplari d'un suo libro intitolato: *Diritto costituzionale.*

Intanto che si attende la presenza del signor Ministro delle Finanze, la quale parmi assolutamente indispensabile per il seguito della discussione del progetto di legge messo all'ordine del giorno, io porrò sotto gli occhi del Senato la situazione dei suoi lavori. Essendo probabile che, dopo la votazione del progetto in corso di discussione, e di quello portato anche nell'ordine del giorno d'oggi, ci debba essere un certo intervallo, onde aspettare che siano in pronto le relazioni dei vari progetti di legge già annunziati, sarebbe bene occupare quest'intervallo col preparare altre relazioni, dovendosi avvertire che è necessario alimentare le sedute non solamente con discussioni di lunga lena, ma anche con discussioni brevi e di minore importanza, le quali possono qualche volta conciliarsi col comodo delle sedute. Ora molti lavori sono in ritardo, epperò facendo l'esposizione al Senato dei progetti ancora a discutersi, invoco l'attenzione dei colleghi e l'alacrità dei signori relatori, i quali non abbiano ancora preparato la relazione, e degli Uffici Centrali che non abbiano ancora nominato il relatore.

Leggo ora l'elenco dei lavori, che stanno ancora incompiuti presso il Senato, secondo l'ordine d'iscrizione dei progetti di legge.

- N. 5. Sila delle Calabrie (Rel. Senatore Scialoja.)
- » 0. Contratto con Eugenio Fabre di enfiteusi d'un opificio in Napoli (Rel. Senatore Bellelli) (già sospeso sino al riprendersi della sessione.)
- » 5. Soppressione delle Giudicature dei Dazi indiretti (Rel. Senatore Ceppi) (sospeso fino a nuova disposizione.)
- » 2. Proprietà letteraria (Rel. Senatore Scialoja.)
- » 31. Codice della Marina mercantile (in corso di studio presso la Commissione.)
- » 40. Bonificazioni (da nominarsi il Relatore.)
- » 44. Competenza dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario, ecc. (Relatore Senatore Galvagno.)
- » 45. Codice civile (in corso di studio presso la Commissione.)
- » 46. Amministrazione dell'istruzione pubblica, e istruzione secondaria (in corso di studio presso la Commissione.)
- » 47. Rposta sulla ricchezza mobile (Rel. Senatore Scialoja.)
- » 49. chieste parlamentari (da nominarsi il Relatore.)
- » 52. rto di Brindisi (da nominarsi il Relatore.)
- » 59 e 0. Assestamento definitivo dei bilanci 1855 1856 (Rel. Senatore Porro.)
- » 62. Iudazione della Banca d'Italia (da nominarsi Relatore.)
- » 63. Fblica sicurezza (da esaminarsi negli Uffici.)
- » 64. Prma delle carceri di pena (non ancora smesso dal Ministero.)

N. 65. Codice di procedura civile (in corso di studio presso la Commissione.)

» 66. Locazione dell'opificio di Pietrarsa (progetto riformato) (da nominarsi il Relatore.)

Si raccomanda per conseguenza ai signori Relatori già nominati ed agli Uffici Centrali, che dovessero ancora nominare il Relatore, di volersi giovare dell'intervallo che ci sarà, per occuparsi dei vari affari loro affidati, affinchè quando riprenderemo il corso dei nostri lavori, abbiasi un seguito di relazioni preparate, e di discussioni pronte ad intraprendersi.

(In questo frattempo entra il Ministro delle Finanze.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA GOVERNATIVA
O DAZIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per una tassa governativa o dazio di consumo.

Ieri siamo rimasti all'art. 24, vale a dire al primo delle disposizioni transitorie.

Il signor relatore della Commissione ha forse qualche osservazione a fare sulle parti anteriori?

Senatore **Duchoqué.** Comincio a dire, per non dimenticarlo, che ieri fu comunicata alla Commissione una petizione pervenuta il giorno innanzi alla Presidenza dal Comune di Messina, nella quale presso a poco si ripetono intorno al presente progetto di legge le cose medesime che sono state fatte presenti da altri Municipii, delle cui petizioni fu reso conto nella relazione della Commissione.

La Commissione dichiara che non ha nulla da aggiungere in proposito.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto intendere alla Commissione la convenienza di aggiungere un articolo, che potrebbe venir collocato subito dopo l'articolo 10 e che sarebbe del seguente tenore:

« Il contribuente e l'amministrazione de' dazi hanno reciprocamente diritto a farsi riparare le differenze provenienti da errori di calcolo nella percezione, o da inesatta applicazione delle tariffe.

» L'azione per la riscossione di questi rimborsi si estingue entro due anni: scorso questo termine l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

» I termini prestabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

Mi pare che questa aggiunta non abbia bisogno di commenti.

Colla prima parte si dice cosa molto naturale, come premessa per venire alla seconda parte che ha per oggetto di stabilire i termini della prescrizione nei casi nei quali si abbia diritto a rimborso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se non vi fosse stato alcun emendamento a questa legge, io per certo non ne proporrei qui uno.

Ma poichè alcuni emendamenti sono già stati introdotti dal Senato, mi è sembrato non inopportuno proporre una disposizione, la cui importanza venne specialmente a risultarmi nell'atto di compilare il progetto di regolamento.

Nel progetto di legge non è a questo punto parlato della prescrizione; è questo, parmi, difetto non leve della legge stessa, giacchè in questo genere di dazi le cose debbono essere definite ed ultimate entro brevi termini. Ciò interessa ai contribuenti e specialmente ai contabili, che non potrebbero lungamente durare in una condizione soggetta a pericolo di rimborsi.

Perciò credo conveniente introdurre un articolo che determini questa prescrizione; e se il Senato crede di accettarlo, sarà di molto nei suoi effetti semplificata la legge.

Presidente. Pregherei il signor Relatore di volermi mandare il nuovo articolo.

Si proporrebbe di aggiungere un articolo il quale sarebbe collocato dopo l'articolo 10 del progetto della Commissione corrispondente all'articolo 9 del progetto del Ministero.

Questo nuovo articolo sarebbe concepito nel seguente modo:

« Il contribuente e l'amministrazione dei dazi hanno reciprocamente diritto a farsi riparare le differenze provenienti da errore di calcolo nella percezione o da inesatta applicazione delle tariffe.

» L'azione per la riscossione di questi rimborsi si estingue entro due anni; scorso questo termine l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

» I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

Se nessuno domanda la parola....

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Mi pare che si dovrebbe distinguere tra i contribuenti ed i contabili, ma in un modo un po' più spiccato di quello che risulta da questa proposta.

Quanto ai contribuenti mi pare che lasciarli per due anni ancora dopo il fatto sotto la minaccia di una verifica di un errore di calcolo, sia cosa eccessiva e che il termine dovrebbe essere notevolmente ridotto.

Generalmente parlando, queste riscossioni si fanno nell'atto stesso in cui l'oggetto che ne è colpito deve presentarsi ai dazi, o smerciarsi se si tratta d'imposizione sullo smercio; preme per conseguenza che il calcolo dell'errore non sia troppo distante da questo momento in cui è incorso il debito, e pare che veramente il parlare di due anni in queste faccende sia

cosa esagerata giacchè dovrebbe bastare un mese, o al più due, da che si crede occorso errore di tariffa.

Giova avvertire a questo riguardo, che in generale le nomine in fatto di prescrizione per azioni le quali possono essere considerate come suscettibili di multa, o di qualunque altra disposizione penale, sono sempre subordinate ad una grande necessità che è quella delle prove.

Se non si giustifica colle verifiche in modo sicuro e positivo, sarà sempre un punto molto dubbioso tra il contribuente ed il Comune, o lo Stato che deve esigere.

Per queste considerazioni dunque, che non bisogna lasciar trascorrere molto tempo da quell'istante in cui è ancora possibile di verificare se è occorso o no l'errore, io proporrei di ridurre a due mesi i due anni quanto ai contribuenti.

Quanto poi al contabile la cosa è diversa: primieramente si può trattare di crediti di maggiore entità per cui bisogna lasciar una maggiore latitudine per poterli valutare, e in secondo luogo il contabile deve rimproverare se stesso se non ha usato quell'accurata diligenza che avrebbe dovuto, e dal cui difetto può risultare un danno all'erario, sia pubblico, sia comunale.

Per conseguenza io accorderei un anno di più quanto ai contabili, oltre ai due mesi che sarebbero stabiliti per i contribuenti.

Questo sarebbe il sotto emendamento che io proporrei.

Presidente. Lo pregherei di scriverlo e di mandarlo alla Presidenza.

Senatore Pinelli. Se il signor Presidente avesse la bontà di mandarmi la redazione della proposta, vedrei a quali parole si potrebbe fare la variante.

(Viene trasmessa la proposta al signor Senatore Pinelli.)

Senatore Gravina. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Gravina ha la parola.

Senatore Gravina. Io prego il Senato di fare attenzione all'art. 21 del progetto di legge, il quale dice così: « L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione. »

Ora, se contro i contravventori e defraudatori non si ammette altro termine che un anno, come per l'errore si vorrebbe ammettere il termine di due anni?

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Duchoqué, Relatore. La massima contenuta nella prima parte dell'emendamento è così connessa alla materia che viene enunciata solamente come punto di partenza per venire a ciò che si dispone colla seconda parte dell'emendamento.

Presidente. Scusi, è un articolo nuovo, non è un emendamento.

Senatore Duchoqué, Relatore. È un'aggiunta. Non

intendo come si possa fare alla prima parte dell'aggiunta l'obietto che mi sembra fare il Senatore Gravina.

Senatore Gravina. Domando la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Per non entrare in una discussione che mi pare priva di subbietto ammetto che si sopprima la prima parte dell'aggiunta e che a dirittura si venga alla parte veramente dispositiva. Non si parli del rimborso di cui, senza dirlo, si ha naturalmente diritto nel caso di errore provato, e si limiti la disposizione a stabilire il termine più breve della prescrizione nell'interesse reciproco del contribuente e dell'amministrazione.

Gli onorevoli oppositori trovano che il termine di due anni è lungo; a buon conto se nulla si dicesse, il termine sarebbe molto più lungo. Ed è per dare un termine più breve che si è fatta l'aggiunta.

Il termine di due mesi che si vorrebbe sostituire mi pare troppo breve.

Questo coarterebbe in troppo angusti limiti le verificazioni dietro le quali può essere constatato l'errore.

I riscontri delle bollette di riscossione si fanno in certi periodi che non potrebbero troppo coartarsi. Si è preso il termine di due anni e la Commissione lo trova discreto.

Può comparire strano che si combatta come grave un'aggiunta che il Governo propone nel senso d'una facilitazione.

Sacrificando pertanto la prima parte dell'aggiunta come inutile, la Commissione proporrebbe la redazione seguente:

« L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nell'esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni.

« Scorso questo termine » ecc. e seguita poi come io diceva dianzi.

Senatore Gravina. Domanderei la parola.

Presidente. Se mi permette prima leggerò il testo del progetto riformato secondo l'ultima avvertenza del signor Ministro delle Finanze e del signor Relatore della Commissione.

L'articolo d'aggiunta di cui si parla sarebbe dunque così concepito:

« L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nell'esazione, o da inesatta applicazione della tariffa si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni.

« Scorso questo termine l'amministrazione conserverà per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione.

« I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

Ora il primo ad aver la parola sarebbe il Senatore Pinelli che già l'aveva domandata per l'emendamento

che egli proponeva di fare a detta aggiunta; dopo l'avrà il Senatore Gravina.

La parola dunque è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Le osservazioni del relatore della Commissione mi persuadono fino ad un certo punto che queste verificazioni non possansi fare entro un limite di tempo così ristretto come quello da me proposto, ed in ciò io non posso che riferirmi a chi ha più di me nozioni esatte in materia di contabilità; pur tuttavia parmi che la nuova redazione togliendo ogni differenza fra il contribuente ed il contabile, peccò sempre contro l'osservazione principale per me fatta, mentre secondo me deve esservi una tal quale differenza fra il debitore qual contribuente, ed il debitore qual contabile, per cui se si vuol maggiormente estendere il limite di due mesi che io aveva suggerito, e portarlo a sei, io non ci ho difficoltà. E per conseguenza da questo momento non sarebbe accettabile la redazione propositasi in ultimo luogo, perchè mi pare che essa tolga questa distinzione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Due obiezioni si presentano al Senato. La prima di forma; imperocchè si dice non essere necessario lo stabilire ciò che è nel diritto comune, vale a dire la facoltà di farsi rimborsare le somme le quali fossero indebitamente pagate, o che fossero state pagate per errore di calcolo. Su questo punto io non ho nulla a dire in contrario, se non che osserverò al Senato che io avea ravvisata la necessità di questa speciale disposizione, e nel formularla l'aveva copiata da quella che è già in vigore nella tariffa doganale. Se si guardano le disposizioni preliminari della tariffa doganale, si troverà all'articolo 3 la redazione della prima parte di questo nuovo articolo perfettamente eguale.

Ma se in questa parte non si crede necessaria una speciale disposizione, io non insisto.

Veniamo alla obiezione sostanziale che è l'emendamento dell'onorevole Senatore Pinelli. Io credo che egli si preoccupi troppo del contribuente individuo, che introduce un oggetto, sottoposto a dazio, in un recinto chiuso, e non abbastanza dell'abbuonamento. Io comprendo che quando si porta entro un recinto chiuso una merce sottoposta a dazio, due anni sembrano un troppo lungo tempo per rettificare gli errori: ma se l'onorevole Pinelli pone mente che nella legge è permesso lo abbuonamento e l'appalto, egli vedrà che lo spazio di due anni non è termine troppo lungo per rilevare anche gli errori che potessero essere stati commessi. Eguale termine si trova, come dissi, anche nelle disposizioni preliminari della tariffa doganale.

Quanto poi alla sua osservazione, che non vi è differenza fra i contribuenti ed i contabili, mi permetta rispondergli, che secondo l'articolo proposto, scorso il termine di due anni, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento per il danno sof-

ferto verso l'impiegato imputabile della mancata, od incompleta riscossione.

Vi è dunque nell'articolo nuovo una differenza nel corso della prescrizione rispetto al contribuente e rispetto al contabile.

Per questa parte dunque l'emendamento suo non avrebbe ragione di essere; come pure la prima parte, cioè quella di ridurre a due od a sei mesi il periodo della prescrizione, non mi sembra accettabile, perchè stabilirebbe un termine troppo breve, che fra gli altri inconvenienti, avrebbe quello d'impacciare l'andamento dell'amministrazione, onde tengo per fermo alla redazione proposta dall'onorevole relatore della Commissione.

Presidente. Il signor Senatore Pinelli ha fatto passare al banco della Presidenza il seguente emendamento che sarebbe la riforma in parte dell'articolo proposto dal signor Ministro e consentito dalla Commissione. Esso sarebbe in questa conformità:

« Il contribuente e l'amministrazione dei dazi hanno reciprocamente diritto a farsi riparare le differenze provenienti da errore di calcoli nella percezione o da inesatta applicazione delle tariffe.

» L'azione per la riscossione di questi rimborsi si estingue in due mesi. Scorso questo termine l'amministrazione conserva per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione. »

Il resto come nella proposta.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** Ai due mesi sostituirei sei mesi.

Presidente. Ella modifica il suo emendamento: invece di dire due mesi, direbbe sei.

Ritiene dunque il Senato che la variazione sostanziale portata dall'emendamento del signor Senatore Pinelli sarebbe quella di ridurre a sei mesi il termine della prescrizione, che nella proposta primitiva del signor Ministro e della Commissione sarebbe di due anni.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato. Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Ora la parola è al signor Senatore Gravina.

Senatore **Gravina.** Non è mia intenzione di entrare in tale questione. Mi permetto solo di osservare che quando si stabilisce il termine di 6 mesi reciprocamente o per l'amministrazione contro il contribuente, o per il contribuente contro l'amministrazione, l'amministrazione è sempre salva, perchè dessa poi, nel caso che scorressero i 6 mesi contro il contribuente ha l'azione per un tempo maggiore contro il contabile.

Ed io mi confermo maggiormente in questa idea, perchè vorrei mettere il proposto nuovo articolo in concordanza coll'art. 21, per cui io chiedo al signor Relatore della Commissione che abbia la bontà di rispondere al mio quesito.

Io ho detto così: l'art. 21 del progetto di legge stabilisce che l'azione per le contravvenzioni e per le de-

fraudazioni si prescrive entro il termine di un anno. Dunque sarebbe mostruoso che all'azione per errore di calcolo si accordasse un termine maggiore.

Io quanto all'errore di calcolo fra il contribuente e la finanza, io credo bilanciata la condizione. L'amministrazione avrebbe per l'emendamento un termine di 6 mesi contro il contribuente, e ha dippiù un termine maggiore contro il contabile, qualora a questo riguardo non si volesse stare alla legge civile, la quale stabilisce una prescrizione speciale contro i contabili dello Stato.

Io dunque credo che il termine proposto dal Senatore Pinelli sia regolare.

Io ogni modo propongo che questo articolo aggiunto si metta almeno in concordanza coll'art. 21.

Presidente. Il signor relatore della Commissione ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Francamente dico che a mio avviso l'argomento procede in senso precisamente inverso a quello che vorrebbe dal preopinante.

Io non ho mai inteso che i termini di prescrizione di ragione civile abbiano ad essere più brevi dei termini di prescrizione di ragione penale, e che le conseguenze civili in materia contravvenzionale abbiano a troncarsi più presto delle relative conseguenze penali.

I rimborsi anco in materia di dazii danno luogo ad un'azione civile che di regola è soggetta a prescrizione più lunga che non quella cui è soggetta l'azione per la multa. E ciò è tanto vero, che se qui nulla si dicesse e se non si fosse proposta l'aggiunta che ci si contrasta, avremmo la prescrizione trentennale; locchè appunto troviamo esorbitante non che incomodo e imbarazzante nella materia, direi, tenue e piccola di che ci occupiamo.

Senatore **Gravina.** Domando la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Questo è per render conto della pretesa contraddizione dei due articoli. Non entro più nel merito dell'argomento.

Presidente. Il Senatore Gravina ha la parola.

Senatore **Gravina.** Non è mia intenzione entrare in simile dissertazione; dico solo che trattandosi di errori di calcolo tutte le leggi sulle materie daziarie stabiliscono un termine moderato all'azione di ripetizione, sempre minore di quello che concerne il delitto e la frode. Io ripeto: per questi errori in materia daziaria si richiede un termine breve... anche per la pace delle famiglie.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** La pace delle famiglie! In verità che in materia come questa non so come possa vedersi compromessa. Io certamente di tanto non so preoccuparmi, nè so che soggiungere dopo aver detto che in tutte le legislazioni di questo mondo non ho mai veduto scritta più breve prescrizione di dell'azione civile che dell'azione penale quando queste si combinano nell'economia d'una legge in materia qualsiasi.

Chiudo col dire che la Commissione non aderisce all'emendamento per una prescrizione più breve di quella concordata.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non solo io non posso non convenire colle massime esposte dall'onorevole Relatore, poiché credo che in tutte le legislazioni i termini di prescrizione per le azioni civili sono sempre più larghi di quello che siano i termini per le prescrizioni di un'azione penale qualunque; ma farò anche osservare che la brevità del termine non solo sarebbe di impaccio all'amministrazione, ma di danno maggiore al contribuente. Imperocchè l'amministrazione colle sue revisioni e contro revisioni, colla sua cognizione perfetta delle tariffe potrà sempre facilmente verificare dove vi sia stato un pagamento incompleto; ma gli uomini senza coltura alcuna, con poca o nessuna cognizione della legge, che andranno a pagare per un buco o per un maiale che hanno da macellare, non saranno al caso forse se non dopo molto tempo di sapere da qualcuno che hanno pagato più di quanto dovevano pagare; giacchè in queste materie bisogna pagare quello che l'agente daziario pretende secondo la massima generale in questa materia *solvo et repete*. Perciò, per questa ragione aggiunta a quelle già svolte egregiamente dall'onorevole Senatore Duchoqué, io appoggio la proposta per esso fatta, e respingo la prescrizione più breve proposta dall'onorevole Pinelli.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Tengo in debito conto le osservazioni in ultimo luogo esposte dall'onorevole Lauzi come di persona peritissima di amministrazione. Certamente egli può dare a me insegnamento circa il maggiore o minore termine che debba lasciarsi per queste revisioni di conti; tuttavia io mi riferirò a questo riguardo alla saviezza del Senato se il termine di sei mesi non possa essere sufficiente. L'unica cosa che mi preme in quest'osservazione che ora sottopongo al Senato; si è di far riflettere che non ha applicazione a queste controversie il principio invocato dall'onorevole relatore della Commissione, e dal signor preopinante. Essi si fondano sul punto che debbano sempre le prescrizioni relative ai debiti e crediti essere più lunghe di quelle che riflettono le cause penali; ed io in questo convengo perfettamente con loro, ma la mia distinzione non urta con questo principio inconcusso. La mia osservazione è diretta soltanto alle verificazioni che sono tanto causa civile per i contribuenti, come lo sono per i contabili quando sono ancora nello stato di rendiconto. Ora io riduco il mio ragionamento unicamente a questo che, se quanto ai contabili si è creduto di dover dare un anno, io credo che riguardo ai contribuenti vi dovrebbe essere una proporzione minore. E questo mi pare che possa stare senza urtare punto i principii che sono stati invocati in contrario.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Qui mi pare che siamo in un equivoco, perchè per i contabili è stabilito il termine di tre anni, cioè un anno dopo il termine stabilito per gli altri.

Io trovo che se un obbietto fosse da fare all'emendamento, sarebbe di tenere responsabile il contabile, oltre il tempo in cui può avere rivalsa; ma su questo non ho udito obiettare, e d'altronde, come il contabile principalmente ha concorso alla causa dello scoperto, mi pare che il maggior rigore verso di lui ed in favore del contribuente possa giustificarsi.

Presidente. Porrò ai voti l'emendamento del signor Senatore Pinelli, e, se egli acconsente, si potrebbe mettere ai voti specificamente soltanto la parte che è la vera sostanziale del suo emendamento, perchè tutto il rimanente si accorda col testo primitivo, e non ci è che un cambiamento di parola.

Eccola: « L'azione per la riscossione di questo rimborso si estingue in sei mesi. »

Metto ai voti questo emendamento del signor Senatore Pinelli.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Ora leggo l'articolo quale fu proposto dal signor Ministro ed acconsentito dalla Commissione in questi termini. (V. sopra.)

Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti quest'articolo che prenderà luogo dopo l'articolo 10 del progetto della Commissione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Nell'art. 9, votato ieri, sarebbe occorsa una trasposizione di parole che ne rende curiosamente equivoco il senso grammaticale.

Per togliere tale sconcio si proporrebbe in questo articolo di trasferire le parole in un Comune dopo le parole: *bestie bovine*.

Presidente. Allora la redazione sarebbe in questi termini: « Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro.

Non trattandosi che di trasposizione di parole non è il caso di provocare il voto del Senato. Se non vi sono obiezioni in contrario, si intenderà il Senato assente a questa trasposizione.

Passiamo alle disposizioni transitorie.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

« La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione. »

(Approvato.)

Art. 25.

« Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie parmensi, tutti i dazi di consumo, di provento erariale, che sono ora esistenti nelle varie provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopraddetti.

« I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'articolo 10, e verranno riscossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento. »

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Ricorderà il Senato come gli onorevoli Senatori Arnulfo e Cambray-Digny, il primo propose un emendamento e l'altro fece non so bene se esso pure un formale emendamento o espresse desiderio di combinarlo con effetti analoghi a quelli ai quali mirava l'onorevole Arnulfo.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny trasmise al banco della presidenza il suo emendamento, e si rinviò alla Commissione prima ancora che fosse interrogato il Senato per vedere se fosse appoggiato.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Ora mi sovviene. È precisamente così. L'oggetto che si proponevano i due onorevoli Senatori era d'impedire che nei primi tempi che si applicherà la legge, alcuni Comuni non si trovassero in condizioni troppo difficili nel loro esercizio finanziario.

Alla Commissione non era sfuggito questo interessante argomento, e nella relazione ve ne è traccia là dove si accenna al desiderio che il signor Ministro facesse qualche dichiarazione intorno ai termini più probabili che avrebbe tenuti nello stabilire il *massimo* di che nell'articolo 11.

Sapeva la Commissione, che il signor Ministro aveva già date disposizioni per raccogliere tutti i documenti che gli saranno necessari per preparare il Decreto reale, che deve stabilire il *maximum*, e spero che sarebbe stato in grado di fare intorno a ciò al Senato alcune dichiarazioni dietro le quali la Commissione o sarebbe rimasta nei termini della sua proposta, od avrebbe invece proposto qualche emendamento tra le disposizioni transitorie che temperasse gli effetti di un *maximum* che fosse riuscito più basso delle tariffe dei dazi comunali ora vigenti.

In questo adunque le idee della Commissione in qualche modo si combinavano col desiderio degli onorevoli proponenti.

Nelle discussioni del Senato si è manifestata ed ha prevalso la opinione alla quale il signor Ministro non ha contraddetto, che il *maximum* che egli stabilirà sarà inferiore al termine cui giungeva in alcuni Comuni il dazio comunale. Partendo da questo concetto

la Commissione si unisce volentieri al desiderio degli onorevoli proponenti, perchè nelle disposizioni transitorie sia posto un emendamento, che temperi, nei primi tempi, gli effetti della legge troppo disastrosi ad alcuni Comuni.

L'emendamento che la Commissione, d'accordo coi signori Senatori Arnulfo e Cambray-Digny, ed anche col signor Ministro, vi propone, sarebbe nei seguenti termini, e verrebbe in aggiunta all'art. 25, che or ora leggeva l'onorevole nostro presidente.

Presidente. L'articolo 25 starebbe qual è.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Starebbe qui l'aggiunta: « È data facoltà al Governo di permettere che la tassa sulle bevande e sulle carni, ed i dazi di consumo comunale, si conservino a tutto l'anno 1865 anche oltre il limite del *maximum* di cui nell'art. 11, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Siccome anch'io era di quelli, che appoggiavano fortemente l'emendamento del Senatore Arnulfo e del signor Senatore Cambray-Digny, così non posso che in parte ringraziare la Commissione di essere entrata in quella strada che è la sola la quale possa temperare i sinistri che possono prodursi dalla legge che stiamo votando.

Ma io faccio osservare che restringere al 1865 questa potestà di continuare ad imporsi è così poca cosa, che non rimedia ai mali cui si sta per andare incontro.

Per me proporrei, che invece del 1865, si mettesse il 1866, perocchè faccio osservare che la legge attuale non potrà andare in vigore che nei primi mesi dell'anno venturo, perchè da qui passerà alla Camera dei Deputati, dove potrebbe essere che ricevesse emendamenti, e così avesse da tornare in Senato, ed ecco che questa legge non potrebbe andare in attuazione che nel 1864 avanzato.

L'accordare un solo anno perchè si ripari ai danni disastrosi di questa legge è troppo poco. Il 1866 sarebbe cosa diversa, e fra il quinquennio chiesto da prima, e la dilazione che si vuole accordare attualmente, sarebbe un mezzo termine, ed io credo che i Comuni avrebbero tempo così, in due anni, di riordinarsi, mentre in un anno solo è impossibile che possano riordinare le loro finanze in modo da non sentire gravemente i danni di questa legge.

Per queste ragioni prego il Senato di voler accettare il 1866 invece del 1865.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. D'accordo col Ministro e colla Commissione, si è trovato modo di provvedere alle circostanze eccezionali nelle quali alcuni Comuni possono trovarsi; io quindi aderisco compiutamente all'emendamento testè presentato nel quale si è trasfuso quello che ebbi l'onore di sottoporre al Senato all'art. 11.

Non tacerò che il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Pareto fu da me pur esternato nella Commissione, adducendo che difficilmente in un anno potranno i Comuni restringere di tanto le loro spese che possano trovarsi in condizioni finanziarie normali. Debbo però dichiarare che ho aderito a fissare il termine limitato a tutto il 1865, ritenute le difficoltà incontrate per portarlo ad epoca più lontana, e per una considerazione che forse potrà anche essere accolta dall'onorevole Senatore Pareto.

O al 1865 tutti i Comuni si troveranno in tali condizioni che coi dazi che loro sono riservati, e colla sovrainposta ai dazi governativi, possano provvedere convenientemente ai loro bisogni, e non vi sarà d'uopo di ulteriore durata delle disposizioni eccezionali che si propone di sancire coll'aggiunta or ora letta; ovvero per un fatto che non si può attualmente prevedere, ma che è probabile, a quell'epoca, non ostante i possibili sforzi, si troveranno Comuni i quali non possano sopportare alle spese ordinarie od a straordinarie urgenti, ed allora sarà aperta la strada, instando presso il Ministero, e bisognando, mediante iniziativa parlamentare, per ottenere che la disposizione ora limitata al 1865 sia prorogata. Se sarà ben dimostrato che vi siano dei Comuni i quali si trovino nelle strettezze e nelle circostanze che mi determinarono a sottoporre al Senato l'emendamento all'articolo undecimo, e che persuasero della necessità di proporre quello che è in esame, il quale ne tiene il luogo, evidentemente il Ministero non potrà rifiutarsi di chiedere al Parlamento quella proroga perchè vi sarà allora identità di motivi determinanti e perchè è impossibile di costringere i Comuni a fare ciò che far non possono.

Ecco le ragioni per le quali io ho aderito alla limitazione del termine a tutto il 1865, sebbene desiderassi di più; ho quindi ferma fiducia che se il caso occorra, il Parlamento lo prorogherà.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Il temperamento suggerito dall'onorevole Senatore Arnulfo diminuisce un poco il pregiudizio che deriverà ai Comuni dalla legge; ma faccio osservare che un Comune non può ordinare le cose in modo che in un anno abbia la possibilità di provvedere a tutti i suoi impegni e così di accostarsi al limite a cui si allude. Del resto sta il dubbio di poter ottenere l'autorizzazione per arrivare a questo accordo, e ciò per varie ragioni, e tra le altre perchè ciò può non essere nella vista dell'amministrazione. Questo è il motivo per cui mi pare sia da accordarsi fin d'ora il termine di due anni a vece d'uno, ed inserirlo nella legge: per conseguenza la mia opinione si è che il Senato accordi il 66 a vece del 65, e ne faccio speciale emendamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando fu presentato

questo emendamento come un diritto certo soggetto all'approvazione del Governo ma indefinito, io lo combattei. A ciò fare fui mosso principalmente dalla considerazione, che questa tassa è capace di molto sviluppo, e debbe profittare all'erario molto più di quello che ci sia lecito impromettercene nei primi anni.

Pur troppo in tutte le leggi di finanza bisogna passare un primo periodo d'esperimento e di prova; i principii teoratici non bastano; l'esperienza sola può somministrare argomento a correggerle, perfezionarle, fendarle. È perciò che abbiamo veduto anche nel passato che le varie leggi di finanza del Parlamento subalpino furono molto saviaemente ritoccate.

Ma se la disposizione invece di un provvedimento stabile sia un provvedimento transitorio, io non mi opposi, nè mi oppongo, poichè era già nelle mie vedute non essere espediente passare ad un tratto dallo stato attuale alla nuova tariffa. Questa mia opinione confortai di esempi.

Ora siamo convenuti cogli onorevoli proponenti e coll'Ufficio Centrale di lasciare due anni di tempo, durante i quali si possa esercitare nell'interesse comunale il dazio consumo colla tariffa superiore al *maximum*. Mi sia consentito ripetere l'esempio che io diedi nell'ultima tornata, di una città la quale abbia sopra i bovi 60 lire per capo all'ingresso nel recinto daziario. Lire 30 rimangono al Governo; supponiamo che il *maximum* sia fissato ad un terzo della imposta governativa: si avrebbero altre lire 10 di sovrainposta comunale, e così in tutto lire 40, *maximum* delle due imposte cumulate per ogni capo di bue. Invece coll'emendamento attuale, quel Comune avrà ancora pel 64 e 65 la facoltà di percepire altre venti lire, per suo conto, per ogni capo di bue.

Ora l'onorevole Pareto dice: estendiamo questa facoltà al 66; certo non è una gran cosa il differire di un anno; ma intorno a ciò, oltre quella fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo, vi sono altre due osservazioni. La prima è questa, che egli è importante che i Comuni nei loro bilanci comincino ad abituarsi a mettersi in regola il più presto possibile; la seconda è che quando l'esperienza avesse mostrato l'insufficienza del termine di due anni si potrebbe con un nuovo provvedimento prorogarlo. In questo caso però occorrerebbe per mio avviso un temperamento, ed è che nel nuovo termine di due anni i Comuni non potessero percepire che la metà della eccedenza sul *maximum*.

Potrebbe poi anche per avventura rinnovarsi somigliante concessione nei casi di constatata e assoluta necessità, a condizione però di avvicinarsi sempre più a stare dentro il limite normale.

Io credo adunque che non si debba chiudere la porta al concetto dell'onorevole Pareto; ma che però si debbano aspettare gli ammaestramenti della esperienza prima di pigliare un provvedimento, che potrebbe prorogare la facoltà dei Comuni al di là del necessario, mentre d'altra parte potrebbe avere per effetto di fis-

sare un termine troppo ristretto al trapasso fra lo stato attuale dei Comuni e quello a cui debbono pervenire.

Spero che queste considerazioni indurranno l'onorevole Senatore Pareto a recedere dal suo emendamento, giacchè potrà egli sempre, ed il Ministero stesso lo farà quando la necessità ne fosse dimostrata, proporre a suo tempo un provvedimento di natura analoga a quello che egli propone.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Io non posso che applaudire ai sentimenti manifestati dall'onorevole signor Ministro, ma quanto all'applicazione, credo che incontreranno un grandissimo inconveniente.

Se il tempo che dee scorrere dal momento presente a tutto il 1865 potesse essere un tempo per così dire completamente utile per i Comuni per riformare la propria amministrazione, io facilmente mi adatterei alle osservazioni del signor Ministro stesso, ma al tempo in cui siamo, i Comuni hanno già votato il loro bilancio pel 1864; le amministrazioni comunali non possono riformare quando loro pare e piace gli introiti e le spese; hanno già votato il bilancio preventivo del 1864 e non hanno più dunque che un solo bilancio nel quale d'un colpo bisogna che si privino d'una gran parte della loro rendita e cessino di fare assegnamento sulla medesima. Io quindi credo opportuno che si lasci loro almeno una latitudine da poter fare questo, non in una sola votazione di bilancio, ma nella votazione di due, perchè in un bilancio solo togliere ad un tratto la principale loro rendita sulla tassa di consumo qual è quella del vino e la secondaria che è probabilmente quella delle carni, è sicuramente metterli in gravissimo imbarazzo; mentre invece avendo due anni di tempo possono predisporre meglio le cose, e possono essi stessi profittare di quell'esperienza della quale molto saviamente il signor Ministro delle Finanze faceva cenno siccome di un elemento necessario per migliorare le disposizioni finanziarie tanto dello Stato, quanto, in piccolo, dei Comuni.

In questo stato di cose perciò io crederei più opportuno che il Senato accettasse ed il Ministero e la Commissione volessero aderire all'emendamento Pareto.

Vero è che l'onorevole signor Ministro ed il Senatore Arnulfo dicevano: ma si ricorrerà al Parlamento e si farà all'uopo una legge.

Ma, Dio mio! tutti sappiamo quanto sia lunga e difficile a compiersi la trafila degli atti che debbono portare le disposizioni del Parlamento. In un sistema costituzionale pur troppo vi sono alcune volte leggi di maggior importanza, vi sono altre volte dei dissensi tra una Camera e l'altra che ritardano la spedizione, insomma i provvedimenti legislativi da emanare da un Governo parlamentare non sono mai improntati del carattere di celerità.

Per conseguenza, in vista di queste circostanze che potrebbero far mancare molto facilmente l'espedito e che priverebbero nel tempo stesso i Comuni del mezzo

di sistemare gli affari loro, non tutto d'un colpo, ma in due volte, io mi accosto all'emendamento proposto dal Senatore Pareto.

Presidente. Ritiene il Senato che, nell'intendimento anche dei proponenti, l'art. 25 rimarrebbe intero, poi verrebbe l'aggiunta, sulla quale cade il sotto emendamento Pareto.

Forse per maggior chiarezza e speditezza sarebbe bene cominciare a mettere ai voti l'art. 25 come sta nel progetto, poi l'aggiunta, e prima di questa il sotto emendamento.

Leggo la parte dell'art. 25.

Senatore **Pareto** (*interrompendo*). A me pare che si potrebbe votare prima la massima pel 1866, come sta nel sotto emendamento; se poi non passasse, allora verrebbe il 1865.

Presidente. Ora non si tratta di votare altro che quella parte dell'articolo sulla quale non cade discussione...

Senatore **Ricci.** Domanderei la parola per avere una spiegazione dal signor Ministro.

Presidente. Il Senatore Ricci ha la parola.

Senatore **Ricci.** In quest'articolo 25 è detto che « dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione, » ecc.

Sono informato che alcuni Comuni avrebbero intenzione di riprendere il canone gabellario per proprio conto; domando perciò al signor Ministro se accorderà questa facoltà od insisterà, come pare sua intenzione, a che il *maximum* del dazio sul vino non possa essere ecceduto, e conseguentemente non sia ristabilito nessun canone gabellario nemmeno a beneficio dell'erario civico.

Ministro delle Finanze. La cosa è tanto chiara, che non mi pare si possa mettere in dubbio, che introducendo il dazio consumo, resti ancora il canone gabellario.

Presidente. Chi approva l'art. 25 nella conformità testè letta, sotto riserva di porre ai voti l'aggiunta già indicata, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo l'aggiunta.

« È data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, ed i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1865, anche oltre il limite del *maximum* di cui all'articolo 11 (che prenderà poi il vero suo numero in correlazione colle variazioni introdotte nella numerazione, attesa l'introduzione d'altri articoli) nei Comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. »

Senatore **Farina.** Domando la parola per una questione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Io credo che il sotto emendamento debba porsi ai voti prima dell'emendamento.

Presidente. Io non ho fatto altro che dare lettura

pura e semplice dell'aggiunta propositasi, che non era ancora stata letta, e non ho ancora consultato il Senato se intenda o no approvarla.

Senatore **Farina**. Bene! bene!

Presidente. A questa aggiunta il Senatore Pareto propone un sotto emendamento il quale consiste nel surrogare alla cifra 1865 quella 1866.

Comincio coll'interrogare il Senato se appoggia questa variante.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiata.)

Ora, se non si domanda più la parola, pongo ai voti il sotto emendamento del Senatore Pareto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'aggiunta nei termini in cui l'ho letta e colla surrogazione della cifra 1866 a quella 1865.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Metto infine ai voti l'intero articolo 25, composto delle due parti or ora votate.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 26.

« Passano a beneficio dei Comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'articolo (che sarà poi quello che verrà a risultare in fine) facoltà ai Comuni d'imporre il dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei Comuni.

« La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti; finchè i Comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'articolo (che pure risulterà).

« Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve. »

Senatore **Lauzi**. Desidererei uno schiarimento che forse potrebbe essere riguardato superfluo; ma ad ogni modo ho piacere di averlo.

Tra questi dazi che appartengono ora allo Stato, dei quali in parte l'intera tassa, in parte l'eccedenza passa transitoriamente in favore dei Comuni, credo che ci sarà anche il canone gabellario, quantunque non porti il nome di dazio consumo.

Credo di non andare fuori del vero in questa supposizione; ad ogni modo desidero di avere uno schiarimento.

Vi è la parola: *tutti i dazi*, che passano a favore dei Comuni, ma non vi è la parola: *canone gabellario*.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Intendo il dubbio molto ragionevole almeno nella sua forma (vedremo nella sostanza) che si fa dall'onorevole Senatore Lauzi. Egli dice: voi sostituite in qualche modo il dazio consumo al canone gabellario che abolite, e dite che devono rimanere le tariffe più alte per quei Comuni i quali abbiano un dazio di consumo in misura più alta del *maximum* che stabilirà il Ministro. Consideri l'onorevole Senatore Lauzi che il valore della sua domanda ha un'apparenza di vero in quanto anche il canone gabellario prendeva o poteva prendere forma di dazio consumo nelle sue ultime conseguenze. Ma oltrechè non era sempre così, è da considerare che esso è una tassa organata in modo tanto differente che non può legalmente confondersi coi dazi di consumo conservati nella legge presente, e che quindi il canone gabellario rimane in tutti i suoi effetti distrutto coll'abolizione scritta nell'art. 25.

Basta dire che il canone gabellario è una tassa di contingente, per non potersi confondere legalmente col dazio consumo.

Nella economia delle differenti leggi, canone gabellario e dazio di consumo sono due tasse istituzionalmente diverse e diversamente organate. Onde sarebbe impossibile applicare al canone gabellario la disposizione transitoria adottata rispetto ai dazi di consumo.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. In questo modo i Comuni delle antiche provincie i quali pagavano questi dazi (poichè in origine erano dazi di consumo che furono conservati sotto altra forma e col nome di canone gabellario) questi Comuni dunque delle antiche provincie che pagavano allo Stato il canone gabellario sono privi del vantaggio che questo articolo accorda a tutti gli altri Comuni, i quali...

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi**... i quali in confronto degli altri Comuni sarebbero pregiudicati. Tengo in gran conto ciò che mi dice l'onorevole Senatore Duchoqué della forma diversa, della forma di riparto per contingenti colla quale l'antico dazio consumo è stato distribuito verso i Comuni. Ma faccio osservare però che in faccia ai contribuenti, i Comuni si rivalgono in forma di esercizio o di abbuonamento che è la forma comune del dazio consumo. Sta bene che i Comuni nelle antiche provincie pagano direttamente allo Stato quella somma che più o men bene proporzionalmente è stata loro accollata, ma sta anche che questi Comuni riversano l'azione che ha il Governo verso di loro, sopra i contribuenti per mezzo « del diritto di permissione e per mezzo di tariffe che sono annesse alla legge del canone gabellario, » a meno che non si proceda cogli esercenti all'abbuonamento.

Però parmi naturale che sparito il canone gabellario, che costituiva il Comune intermediario tra i contribuenti e lo Stato, resti trapassando al Comune stesso la tassa

che lo Stato imponeva mediatamente ai debitori del dazio consumo.

Per me dunque ci troverei questa difficoltà, vedrei un'ingiustizia nel non accordare alle antiche provincie quei vantaggi che si accordano alle altre col presente articolo unicamente perchè si è data forma speciale a questa tassa nei rapporti però soltanto fra Comune e Governo, e non nei rapporti coi contribuenti.

Se la Commissione non crede di riconoscerla, non intendo proporre emendamento.

Presidente. Il signor Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. L'onorevole Senatore Lauzi chiedeva uno schiarimento: ed in linea adunque di schiarimento gli rispondo che il canone gabellario non può più riprodursi dopo l'abolizione scritta senz'altro nell'art. 25.

Lo schiarimento che io gli do è che l'emendamento votato or ora dal Senato non ha nessuna relazione col canone gabellario che rimane assolutamente abolito. Questa è la risposta precisa alla domanda da lui fatta.

Intorno agli effetti gravosi della legge presente sui Comuni nel doppio rispetto dei dazi di consumo e del canone gabellario, la verità è che la legge abolisce affatto il canone gabellario e che i dazi di consumo comunali li conserva sottraendone solamente quel tanto che viene a formare la tassa governativa sulle bevande e sulle carni, ma nel conservarli li sottopone ad un *maximum* da stabilirsi per Decreto reale con sola eccezione per quei Comuni che avessero tariffe più elevate di quel *maximum* e che potranno senza diminuzione mantenerle a tutto il 1866, secondo l'emendamento or ora votato.

Così la legge recherà una diminuzione d'introiti senza compenso a quei Comuni che godevano del dazio di consumo. I Comuni che erano in questo caso ma che pagassero il canone gabellario, locchè si verifica nelle antiche provincie, non avendo più da pagare il canone gabellario, avranno quindi per ultimo risultato un danno minore. Questa ultima avvertenza dovrebbe tranquillare l'onorevole interpellante.

Senatore Ricci. Pregherei il signor Relatore della Commissione di volermi spiegare come possa mettere d'accordo questa sua interpretazione col disposto dell'articolo 10 già votato, il quale stabilisce nel terzo inciso che « è data eziandio facoltà ai Consigli comunali d'imporre sulle bevande e sulle carni una tassa » addizionale a quella governativa. »

Questa tassa addizionale io comprendo benissimo che debba essere ristretta entro il limite del *maximum* stabilito dal Governo.

Ma si soggiunge poi in un altro inciso dello stesso articolo 10:

« Ai Comuni chiusi è inoltre fatta facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge. »

Dunque vuol dire che oltre la tassa addizionale, i Comuni potranno porre un dazio di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge; colpire cioè la vendita al minuto delle bevande, delle carni con un'altra tassa che si lascia al libero arbitrio, che non si chiamerà *canone gabellario*, perchè caso resta abolito, ma rimarrà una tassa sui *generis*. Questa è appunto la spiegazione che aveva chiesto all'onorevole signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole preopinante mi ha chiesto se il canone gabellario s'intendeva abolito; io ho risposto risolutamente sì, perchè il canone gabellario è un tributo per contingente che pagava il Comune al Governo. Ora il Governo attualmente esercitando il dazio consumo o per via diretta o per abbonamento, il canone gabellario scompare. Non parini su questo punto possibile il dubitare.

L'onorevole Senatore Ricci dice: ma degli elementi coi quali si formava la somma che il Comune pagava come canone gabellario al Governo ne resterà qualche-uno; or questi residui andranno a profitto del Comune? Certamente resterà a profitto del Comune la parte della tassa di dazio consumo che gli compete, e gli resterà eziandio la facoltà d'imporre una tassa sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge; coll'avvertenza però che questa non sarà arbitraria, perchè cade sotto la sanzione della legge comune per la quale non possono i Comuni imporre tassa senza autorizzazione governativa.

L'onorevole Senatore Ricci, (molto più pratico di me nelle faccende delle provincie subalpine) insegnerebbe a me che il canone gabellario era pagato non solamente coi proventi del dazio d'introduzione e della tassa sulla rivendita al minuto, ma anche, e ciò in non pochi comuni avviene, con centesimi addizionali sopra la tassa prediale. A me, come Ministro delle Finanze è capitato di vedere e accordare molti permessi per questo titolo ai Comuni.

Caduto il canone gabellario, cade naturalmente per sé quella parte di elementi dei bilanci comunali attivi, che era destinata al pagamento del canone stesso.

Alcuni di quegli elementi però rimangono vivi in favore dei Comuni, per virtù della presente legge. La facoltà dei Comuni tuttavia è limitata e non è mai arbitraria perchè dee contenersi entro i confini stabiliti dalla legge, in relazione alla tassa governativa.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metto ai voti l'art. 26 testè letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 27.

« Tutte le leggi e decreti in quanto sono contrari alla presente legge sono abrogati. »

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1863.

« Saranno pure abrogati i regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al regolamento generale di cui è detto nell'art. 16. »
 Ben inteso anche qui si farà la rettificazione quanto al rimando all'art. 16.

Metto ai voti l'articolo 27, chi lo approva voglia alzarsi.
 (Approvato).
 Passiamo alla tariffa.

TARIFFA A — Dazi di consumo (Articoli 1 e 3).

Bevande.		Comuni — Classe				
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
Vino ed aceto in fusti	L'ettolitro	Lire 5 »	4 »	3 50	3 »	2 50
Vino ed aceto in bottiglie	L'una	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	L'ettolitro	4 »	3 20	2 80	2 40	2 »
Uva (idem)	Il quintale	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Vorrei sapere quali norme saranno seguite per fare il ragguglio tra il mosto che entra in un comune ed il vino corrispondente che ne esce. Nella tariffa io non vedo stabilita una norma a questo riguardo. Però è giusto che sia stabilita una proporzione per tanto di mosto che entra, quanto debba corrispondere di vino all'uscita, onde sia incontestabile la restituzione che dovrà aver luogo, e che non sia arbitraria.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Parmi giusta l'osservazione dell'onorevole Senatore Pareto, ma io credo che il regolamento troverà nella tariffa gli elementi per non doversi fare con arbitrio questo ragguglio, giacchè abbiamo già nella tariffa stabilito le proporzioni tra l'uva ed il vino, tra il mosto ed il vino, e di queste proporzioni dovrà tenersi conto nel regolamento.

Senatore Pareto. Io desiderava semplicemente questo schiarimento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La cosa fu accennata anche alla Camera dei Deputati e si credette appunto di doverla lasciare al regolamento, e fu aggiunta precisamente questa parte all'art. 16:

« Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge e più specialmente:

« 1. Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempersi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi ».

« 2. Pel deposito, transito o restituzione di tassa nella esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei comuni chiusi ».

Presidente. Proseguo la lettura della tabella.

Bevande.		Comuni — Classe				
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
Alcool, acquavite e liquori a meno di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac	L'ettolitro	Lire 12 »	9 60	8 40	7 20	6 »
Alcool, acquavite e liquori a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac	L'ettolitro	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	L'una	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carni.						
Buoi e manzi	Per capo	30 »	24 »	21 »	18 »	15 »
Vacche e tori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Vitelli sopra l'anno	Id.	14 »	11 20	9 80	8 40	7 »
Vitelli sotto l'anno	Id.	9 »	7 20	6 30	5 40	4 50
Maiali (nei soli Comuni chiusi)	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Maiali piccoli da latte (idem)	Id.	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Agnelli, capretti, pecore e capre (idem)	Id.	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carne macellata fresca (idem)	Il quintale	10 »	8 »	7 »	6 »	5 »

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Ora, dove il signor Presidente ha cominciato a leggere, ricorre un emendamento che è la conseguenza immediata degli emendamenti che sono stati fatti nel corpo della legge in conseguenza delle proposte del signor Senatore Arnulfo concordate colla Commissione. Dicevasi nella proposta, « Carne macellata fresca (*idem*): » si dirà invece « carne macellata fresca nei Comuni chiusi, e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita nei Comuni aperti. »

Resterebbe in armonia col resto della legge.

Presidente. Darò lettura del capo della *carne macellata fresca* colle modificazioni propostevi.

« Carne macellata fresca, nei Comuni chiusi, e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei Comuni aperti per quintale 1^a classe L. 10, 2^a 8, 3^a 7, 4^a 6, 5^a 5.

« Carne macellata porcina fresca, nei Comuni chiusi 1^a classe L. 8, 2^a 6, 40, 3^a 5, 60, 4^a 4, 80, 5^a 4.

« Carne salata porcina nei luoghi di vendita nei Comuni aperti per quintale 1^a classe L. 15, 2^a 12, 3^a 10, 50, 4^a 9, 5^a 7, 50.

« La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso, ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento in quei Comuni che ne faranno richiesta, e che provvederanno i pesi occorrenti. »

Se non vi è osservazione sulla tariffa A, la metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

TARIFFA B — Tasse di fabbricazione (Art. 2).

« Birra L'ettolitro 5 »
« Acque gazose Id. 3 »

Chi approva la tariffa B voglia alzarsi.

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto, ma prima do la parola all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento col quale si autorizza il governo a dare esecuzione alla convenzione di navigazione e trattato di commercio conchiuso colla Francia e firmato in Parigi il 13 giugno 1862 e 17 gennaio 1863.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione del citato progetto di legge.

Prego ora il Senato di voler determinare in qual giorno si procederà negli Uffici all'esame del progetto riguardante il trattato di commercio di cui è fatta parola dal Ministro degli Affari Esteri.

Io proporrei che il Senato si radunasse negli uffici lunedì sette corrente alle due pomeridiane e si potrebbe occupare 1. del progetto per l'estensione a tutto il regno della legge di pubblica sicurezza già stato presentato nell'altro periodo della Sessione dal Ministro dell'Interno; 2. della convenzione di navigazione e trattato di commercio colla Francia. »

Se non vi ha osservazioni in contrario riterrò il Senato per assente a questa proposta.

Quanto all'adunanza pubblica non posso ancora proporre al Senato il giorno, mentre la relazione della legge sulla ricchezza mobile è già quasi preparata ma non ancora compiuta.

I signori Senatori saranno perciò convocati con avviso a domicilio.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	99
Voti favorevoli	80
Contrari	19

Il Senato approva.

La seduta è sciolta ore 5 1/4.

XLIH.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Congedi* — *Omaggi* — *Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del contratto colla Camera di commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di Borsa* — *Osservazione del Senatore Lauzi* — *Adozione dell'articolo unico del progetto* — *Discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile* — *Discorso del Senatore Arnulfo contro il progetto* — *Osservazioni dei Senatori Pareto e Gruvina nello stesso senso* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi interviene anche il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3390. I fabbricanti di tessuti serici della città di Torino, sottopongono al Senato alcune osservazioni circa alla diminuzione sancita nel trattato di commercio colla Francia sui diritti d'importazione di tessuti serici in Italia e fanno istanza perchè non venga ammessa la relativa tariffa.

N. 3391. Il Consiglio comunale di Marsala (Sicilia) domanda che venga respinto il progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3392. Tre impiegati dell'Archivio provinciale di Palermo domandano che venga migliorata la loro condizione (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3393. Il Consiglio comunale di Scarperia (Toscana) in adesione alla deliberazione del Consiglio comunale del Bagno a Ripoli, domanda che siano prese in con-

siderazione alcune proposte che inoltra in ordine alla legge sul congruimento dell'imposta fondiaria.

N. 3394. La Camera di commercio di Ascoli-Piceno domanda che venga conservato il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

N. 3395. La camera di commercio di Bergamo, sottopone al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

N. 3396. I volontari di statistica presso l'ufficio di Prefettura di Firenze fanno istanza perchè dal Governo siano riconosciuti i diritti da essi acquistati coll'opera gratuita prestata in quel ramo di servizio da quasi due anni.

N. 3397. Il Consiglio comunale di Trani (Terra di Bari) fa istanza che nel progetto di legge sul Dazio di consumo s'introducano alcune modificazioni, onde alleviare il peso soverchio collo stesso imposto ai Comuni.

N. 3398. La Giunta Municipale di Partinico (Palermo), rassegna al Senato in un giornale a stampa legalizzato dal Sindaco quattro distinte petizioni riguardanti la prima la ferrovia da Palermo a Trapani, la seconda lo scioglimento delle enfiteusi; la terza modificazioni alla legge elettorale politica, e la quarta la cessazione delle tasse d'insegnamento.

N. 3399. Maria Macellaro vedova Messo di Polignano a Mare, domanda l'esenzione dal militare servizio del suo figlio Vitantonio dal quale dice trarre il suo unico

sostentamento (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3400. Parecchi commercianti di Livorno (Toscana), ai quali si unisce pure la Camera di commercio della stessa città, domandano l'abolizione del decreto 30 agosto 1863, col quale viene elevata al doppio la tassa d'esportazione degli atracci all'estero.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura delle lettere dei Senatori Sagarriga, Avossa, Imperiali, Arrivabene, Dabormida, Colonna Andrea, Scovuzzo, Dalla Valle Belli, Bonelli e Marsili, colle quali chi per motivi di salute o di famiglia, chi per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che loro viene accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

L'avvocato De Rossi, di parecchie copie d'un suo opuscolo *Della Riforma legislativa sul matrimonio nel regno d'Italia*.

La Camera di commercio ed arti di Lucca, delle sue *Osservazioni sul progetto di Statuto per la Banca di Italia*.

L'avvocato I. Rignano, di una quantità di copie delle sue *Osservazioni sull'Art. 142 del nuovo Codice civile*.

Il signor Fiasella Augusto, di 40 copie delle sue *Osservazioni sull'Amministrazione di pubblica sicurezza*.

Il Ministro della Guerra, di 220 copie della *Relazione sul risulamento degli esami d'ammissione agli Istituti superiori militari per l'anno 1863 1864*.

Il Ministro delle Finanze, di 300 esemplari della *Difesa dell'ingegnere Carlo Possenti sul progetto di legge di conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria*.

Il dottore Giovanni Caccialupi, d'una copia del suo *Discorso sulla naturalità lombarda ne' rapporti politici anagrafici*.

Il signor Eugenio Cano, d'alcune copie d'un suo opuscolo intitolato: *Gesù non è il Cristo?*

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio, di sei esemplari della *Statistica topografica della popolazione del Regno d'Italia*.

Il signor A. Plebano, d'una quantità di copie d'un suo scritto per titolo: *Il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria ed i suoi oppositori*.

La Direzione del giornale *Le Massime del Registro*, di otto esemplari d'una pubblicazione circa *I prodotti delle tasse di registro, bollo e simili nel 1863*.

Il prefetto di Girgenti, d'una copia degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria del 1862*.

Il geometra Giovenale Trossarelli, di 150 copie di un suo scritto sul *Conguaglio dell'imposta fondiaria*.

Il professore Gerolamo Boccardo, di 250 copie delle sue *Considerazioni sulla Banca d'Italia*.

Il cav. Domenico Martines, d'un suo scritto intitolato: *Scienza e virtù di Giuseppe Luigi Lagrangia da Torino*.

La Camera di commercio ed arti di Catania, di dieci copie delle sue *Osservazioni sul progetto di Statuto della nuova Banca d'Italia*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino di 250 copie delle sue *Osservazioni al progetto di legge sulla Banca*

d'Italia e di altrettanti esemplari delle *Osservazioni sul Trattato di commercio e di navigazione colla Francia*.

Il sindaco di Reggio (Emilia), di quattro esemplari del *Resoconto morale di quella Giunta municipale*.

Il signor Carlo Gallaroli, delle sue *Considerazioni sui danni della burocrazia*.

La Deputazione provinciale di Forlì di due copie degli *atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni straordinarie 16, 21 e 22 gennaio e 11 maggio 1863*.

Il signor Luigi Silvestrelli, deputato di 250 copie d'un suo lavoro *sulla questione cavollina in Italia*.

Il provveditore dei Monti riuniti di Siena, di 200 copie di *Prospetti statistici pel Monte dei Paschi*.

Il gonfaloniere di Livorno, di 150 esemplari della *deliberazione di quel Consiglio generale intorno al progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria*.

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio, della 17^{ma} dispensa della *descrizione e dei disegni delle macchine e procedimenti nei quali si accordarono attestati di privativa nel 1° semestre 1863*.

Il cavaliere Carlo Campana, di due copie d'un suo scritto intitolato: *Delle scienze e delle lettere in Toscana sullo scorcio del XVIII secolo*.

La deputazione provinciale di Brescia, di quattro esemplari degli *atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*.

Il signor Nicola Carlo Tamburini, provveditore agli studi di Brescia, di 150 esemplari d'una *rappresentanza al Re della Deputazione provinciale d'Ascoli Piceno*.

La Deputazione provinciale di Reggio (Emilia), di sei copie degli *atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1862*.

L'avvocato Luigi Tirrito, di cinque copie d'una sua *Memoria intorno alla scelta della sede dell'ufficio di registro in Castronuovo o in Lercara*.

Il signor Luigi Mengozzi, segretario nella Prefettura di Siena, di quattro copie del *Calendario delle Prefetture Toscane pel 1864 da lui compilato*.

Il Presidente della Camera dei Deputati, di N. 300 copie del primo volume della *Raccolta dei discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour, pubblicati per cura di essa Camera*.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE
DEL CONTRATTO COLLA CAMERA DI COMMERCIO
DI FIRENZE
PER L'ADATTAMENTO DI UN LOCALE
AD USO DI BORSA.

(V. Atti del Senato N. 8).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione di un contratto colla Camera di Commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di Borsa.

L'articolo unico della legge è stato modificato e rido,

anzi è evidente, che è stato modificato col consenso del Ministero, conseguentemente io darò lettura dell'articolo della legge secondo il progetto dell'Ufficio Centrale.

Non credo che vi sia difficoltà; così crede pure l'Ufficio Centrale?

Senatore Giovanola. Nessuna, perchè l'istrumento cui si riferisce la convenzione è stato stipulato dal Ministro.

Presidente. Leggo l'unico articolo del progetto di legge.

« È approvata la convenzione seguita tra le Finanze dello Stato e la Camera di commercio ed arti di Firenze, nel pubblico istrumento del 7 novembre 1863 ricevuto dal dottore Pier Antonio Spighi, notaio in Firenze. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola..

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Il Senato mi permetterà che io presenti un'osservazione, la quale non ha tratto alla portata della legge, ma solamente alla forma dell'atto che la legge è destinata a sanzionare.

Già da molti mesi avendo, come membro e relatore d'un Ufficio Centrale del Senato, avuto occasione di vedere un rogito istrumentale fatto a Firenze, mi fece un po' di sorpresa la sua intestazione; mi sembrò quasi un anacronismo, e ne feci privatamente parola ad uno dei signori Ministri. Siccome vedo da quest'istrumento che in Toscana si continua anco ad usare la stessa intestazione, mi permetta il Senato ch'io faccia questa brevissima osservazione:

L'intestazione dell'istrumento è così fatta:

« Al Nome Santissimo di Dio *amen*.

« L'anno del Nostro Signore Gesù Cristo mille ottocento sessantatrè, indizione romana sesta, e questo di sette del mese di novembre, sotto il pontificato di Sua Santità Pio Nono, e Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e della volontà della nazione Re d'Italia. »

Mi pare che questo modo d'intestare un istrumento contenga, ripeto, un po' di anacronismo; ci sono cose perfettamente inutili ce n'è anche qualcuna che suona male, in questo senso, che ricorda i tempi nei quali si rogavano i pubblici istrumenti *per autorità Pontificia ed Imperiale*.

Io pregherei quindi, siccome un Regolamento notarile non potrà venire che dopo l'approvazione del nuovo codice civile, che intanto il Ministero volesse provvedere acciocchè non si adopera più una siffatta formola, e se ne prenda una più consona ai tempi, come è quella che si usa nelle provincie alle quali appartengo, in cui gli atti si intestano:

« Regnando S. M. Vittorio Emanuele II, ecc., ecc. »

Presidente. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lauzi si può dire estranea all'oggetto della discus-

sione, mentre non è che una semplice avvertenza sulle formalità dell'atto, su cui può la discussione cadere, e non è quindi un'opposizione al progetto di legge...

Senatore Lauzi. Mai no!

Presidente. Se non si domanda più la parola, trattandosi di un progetto di legge compreso in un solo articolo, su cui, a termini del nostro Regolamento, non si provoca il voto per alzata e seduta, ma si passa immediatamente allo squittinio segreto, io prego uno dei signori segretari di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, segretario, Librario fa l'appello.)

Presidente. Risultato della votazione:

Votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

(V. Atti del Senato N. 47).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Trattandosi d'un progetto di molti articoli, in conformità di quanto si praticò altre volte, io credo che il Senato mi dispenserà dal darne preventiva lettura, e basterà quella dei singoli articoli quando si verrà alla discussione particolare; epperò, se non vi è osservazione in contrario, io dichiaro aperta la discussione generale, e do la parola al signor Senatore Arnulfo che è il primo iscritto.

Senatore Arnulfo (*Movimento generale d'attenzione*). Signori, il progetto di legge che è sottoposto al giudizio del Senato tende ad una radicale innovazione nel sistema delle imposte, tende a stabilire un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, tende insomma ad introdurre fra noi il sistema dell'imposta sulla rendita.

Questo progetto contiene in sè un grave problema, e lo riconosceva la stessa Commissione che ne riferì, degno per conseguenza di essere innanzi al Senato trattato e dal medesimo risolto.

Io mi fo iniziatore d'una discussione grave e difficile, tanto più difficile e grave per me. Onde io imploro dal Senato quella benevola indulgenza, di cui sempre fin qui mi ha onorato.

Altri continuerà questa discussione con corredo di dottrina, con artificio oratorio, con facundia che io non ho, ma non certamente con maggior convinzione di quella che io nutro. (*Bene*)

Opportunamente il Ministero nel presentare all'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 18 novembre 1862, il progetto di legge che ora esaminiamo, apertamente e chiaramente dichiarava quali erano i motivi che lo avevano indotto a presentarlo, e ad abbracciare

il sistema dell'imposta sul reddito limitato alla parte mobiliaria.

Egli dopo alcune considerazioni teoriche e di pratica applicazione per verità sommamente lusinghiere e seducenti, considerate in astratto, passò a dichiarare che una sola obiezione sembrava affievolire i motivi di favore da cui si presenta accompagnato il principio di un'imposta sulla rendita, la difficoltà, vera o temuta, della sua pratica attuazione e confessò « che avanti a questo dubbio egli pure aveva alquanto esitato. »

Ma a rimuovere i dubbi e le esitazioni egli prese conforto da che Commissioni composte di persone peritissime della materia hanno fatto lavori ai quali esso aveva con fiducia attinto; quindi soggiunse che « il problema della pratica difficoltà di esecuzione è risolto in altri paesi di condizioni le più disparate, a contare dalla Turchia fino alla Gran Bretagna, e dall'Austria fino alle Repubbliche Americane. »

Mosso da queste considerazioni, rimossa ogni esitazione, presentò con fiducia il progetto di legge, che contiene il nuovo sistema d'imposta.

Siccome l'Inghilterra è fra le nazioni moderne quella che richiamò in vigore l'imposta sulla rendita che in tempi remotissimi, sotto più o meno simili forme, già esisteva; siccome all'Inghilterra, al praticato da lei, altre nazioni si ispirarono per imporre tasse sulla rendita, io mi occuperò primieramente e principalmente dell'*income tax* ossia imposta sulla rendita inglese, onde riconoscere se i risultati che si ottennero da quella legislazione siano tali da persuadere il Senato della convenienza d'introdurre, col progetto di legge di cui parliamo, una imposta sulla rendita.

Niuno ignora che l'imposta sulla rendita *unica e diretta* venne introdotta in Inghilterra nel 1798, proponente il Ministro Pitt, per circostanze straordinarie di guerra, e siccome questa durò per molti e molti anni, le fu sempre compagna l'imposta dell'*income tax*.

Ma giunta la pace, nel 1816, il 18 marzo venne tale tassa abolita, e non solo abolita, ma, sulla domanda di lord Brougham, il Parlamento ordinò « la distruzione di tutti i documenti che ne potessero perpetuare a memoria e facilitarne il ristabilimento. »

A ciò allude la Commissione del Senato a pag. 64, laddove così scrive:

« L'imposta diretta sull'entrata è stata da uomini eminenti, da cospicue assemblee, da intere popolazioni, or dichiarata una pubblica calamità al punto di domandare che fossero solennemente condannate alle fiamme le carte che ne contenevano la memoria, or vantata come una gran macchina di guerra, ecc. »

Questo primo risultato pare non incoraggisca guari a seguire l'esempio dell'Inghilterra.

Questa imposta scomparve e non è rinata salvo che nel 1842, epoca in cui nuovi e stringenti bisogni richiesero il Ministro Peel a chiedere al Parlamento che fosse riattivata, ma limitatamente per un triennio.

Egli è però vero che non ad un solo triennio col

fatto fu limitata, ma che di periodo in periodo, di triennio in triennio, o per un tempo minore, sempre si ottenne che fosse prorogata fin qui, non senza incontrare però le maggiori opposizioni nel Parlamento; e sempre ebbe il carattere temporario, nè fu mai considerata come imposta duratura ordinaria.

Io non analizzerò tutte le differenze che vi sono fra le condizioni dell'Inghilterra e quelle dell'Italia; sarebbe fastidioso il farlo. Ma tuttavia osserverò:

1. Che intanto fu ristabilita la tassa sulla rendita nel 1842, a detta degli scrittori inglesi, non solo per le stringenti necessità, ma anche perchè prudenza consigliava di far scomparire l'ingiustizia derivante dall'abuso delle imposte di consumazione, le quali sole sopportavano le spese dello Stato, pochissime sopportandone gli stabili, ed ancora meno i capitali, le industrie ed i commercianti. Si noti che le imposte sugli stabili non raggiungevano che 1/21° circa del totale attivo del bilancio inglese, perchè tale imposta fu in un tempo riscattata, vale a dire redenta, del che non occorre per ora occuparci. Egli è vero che gli stabili sopportano la tassa dei poveri, ma ciò non esclude che per pochissimo concorressero nelle spese dello Stato.

2. Sono da tenersi a calcolo le condizioni dell'Inghilterra, per rapporto alle industrie, ai commercianti, ai capitali, diverse al tutto da quelle in cui si trova attualmente l'Italia. Padrona l'Inghilterra, come suol dirsi, dei mari, con industrie e commercianti che si possono dire smisurati e colossali, può ben sopportare una imposta sui medesimi; ma ciò non ostante il prodotto dell'*income tax*, in tempi normali, è sopportato in gran parte dai creditori dell'Inghilterra, stante il considerevole rilevare del debito pubblico, sul quale cade l'imposta; è sopportata dai lauti stipendi che l'Inghilterra corrisponde ai suoi ufficiali ed impiegati, a segno tale che ciò che rimane da pagarsi dagli altri, cioè commercianti, industriali e capitalisti, non è più gran cosa.

Ciò non pertanto è dessa, se non gradita, almeno non avversata? È essa accetta alle popolazioni? Accetta per modo che si possa prendere per norma e trapiantarla fra noi? Niun giudice migliore, a mio credere, vi è di chi scrisse nella propria patria degli effetti di simile tassa.

Mac Culloch, il rinomato economista, è uno di questi, ed esso dice che: *malgrado che la tassa sia moderata, la dissimulazione e la frode vanno ognora crescendo; e ne adduce esempi. I buoni e gli onesti pagano, i poco scrupolosi, che sono i più, la schivano e vi riescono.*

Soggiunge poi che l'imposta sulla rendita cagiona più irritazione per i suoi cinque milioni che non l'*excise* per i quindici.

Vi ha inoltre in Inghilterra chi crede (e il Mac Culloch non è lontano dal crederlo), che sarebbe meglio togliere l'*income tax* ed invece mettere qualche lieve imposta sul grano.

Questa è l'opinione d'uno dei rinomati scrittori inglesi: e a lui inglese si può ben deferire.

Ricorderò anche l'opinione di un celebre uomo di

Stato dell'Inghilterra, il quale, durante i bisogni, fu ed è patrocinatore della legge sulla rendita, ma che spiegò cosa è l'imposta sulla rendita inglese, voglio dire il cancelliere dello Scacchiere, Ministro delle Finanze, Gladstone, il quale nella seduta del Parlamento del 18 aprile 1853, così si esprimeva, dopo aver fatto l'elogio di quest'imposta considerata come imposta di guerra:

« Non devesi considerare come fonte perenne e regolare del bilancio, bensì come uno spediente temporaneo nelle grandi occasioni, come un'ancora di salvezza nei bisogni supremi dello Stato, e ciò per due motivi: il primo perchè a volerla introdurre nel bilancio normale sarebbe assolutamente necessario riformarla; secondo perchè, anche riformata, avrebbe pur sempre dei vizi suoi propri inerenti alla natura sua, tali insomma da sconsigliarne l'attuazione permanente; e fra questi vizi egli annovera quello che debba necessariamente fondarsi sulle basi incerte e infide delle dichiarazioni individuali e queste conducono alle frodi, alle ineguaglianze e all'immoralità. »

Prego il Senato di notare che in Inghilterra l'*income-tax* è unica e diretta, non di ripartizione, o di contingente, ma di quotità; ciò non pertanto è qualificata viziosa per vizio inerente alla sua natura.

Dopo il 1853 si fecero, è vero, studi molti, onde correggere quei vizi a cui accennava il Ministro, quantunque il Ministro li abbia dichiarati inerenti alla natura dell'imposta ed inseparabili da essa.

Sono note le molte proposte fatte da uomini eminenti per grado e per dottrina. Sono note quelle degli *attuari* o dei *ragionieri*, le discussioni che ebbero luogo, ma sebbene l'Inghilterra abbondi di persone istrutissime, fin qui non si è riusciti a concretare modificazioni atte a correggere quella legge, che il Ministro diceva viziosa e quindi non destinata a formar parte dell'attivo ordinario del bilancio. Come dunque argomentare dalla legge inglese, per introdurre da noi un'imposta sulla rendita?

Io credo che il signor Ministro, il quale presentava la legge all'altro ramo del Parlamento, in vece di essere da tali risultati incoraggiato, avrebbe dovuto esserne distolto e scoraggiato e confermarci, per lo meno, nei dubbi, nelle esitazioni.

Ma lo stesso signor Ministro, oltre all'esempio dell'Inghilterra, invocò altresì quello di altri Stati, accennando, che dalla Turchia agli Stati Uniti, dall'Inghilterra all'Austria, che in somma ogni natura di governo dal dispotico al repubblicano, abbiano consimile imposta.

Io non ignoro che alcuni Stati, specialmente della Svizzera o della Germania, hanno un'imposta sulla rendita più o meno conforme a quella inglese. In alcuni luoghi essa si sovrappone, s'aggiunge alle imposte già esistenti e produce duplicazione, in altri è piuttosto imposta sul capitale, che sulla rendita; ma io non intendo d'entrare in troppo minute investigazioni; mi basterà il ricordare che in Austria il rilevare di quest'imposta corriapon a 46 centesimi per individuo, in

Prussia a 51, in Ginevra a L. 1,69 centesimi, a Sanguillo a 28 centesimi, e che così è una imposta di pochissimo aggravio per i cittadini. Ora per giudicare di un sistema d'imposta, il quale è esteso a molti paesi più o meno importanti, sebbene in forma diversa da quella inglese, parmi meglio conducente allo scopo il ricorrere all'opinione di quelli scrittori di pubblica economia, che mentre si sono sempre mostrati amici di ogni ben inteso progresso e d'ogni utile innovazione, hanno trattata la materia dei tributi dopo che l'*income-tax* era in esercizio e lo era pure in altri Stati.

Accennerò fra questi al sommo economista Gioan Battista Say, uomo che fece d'assai progredire la scienza, il quale nel capitolo *De l'assiette de l'impôt* del suo *Cours complet d'économie politique* così scrive: « Nous avons vu que par l'impôt, ce sont les capitaux ou les revenus des contribuables qu'il s'agit d'atteindre; mais à moins de taxer arbitrairement, noti il Senato la parola *arbitrairement*, les contribuables, on est obligé d'exiger leur contribution à l'occasion d'un fait qui serve de base à la prétention du fisc. Ses préposés exigent l'impôt foncier en vertu du fait que le contribuable est propriétaire d'un bien-fonds d'une certaine valeur; la patente en vertu du fait qu'il exerce une profession industrielle; un droit d'entrée, en raison de l'introduction de telle ou telle marchandise, etc. Ce sont là les faits qui servent de base à l'impôt, c'est sur eux qu'il est assis, et c'est la nature diverse de ces faits, qui sert à la classification, à la dénomination des impôts. »

Nel suo catechismo poi fece la domanda: « Comment connaît-on les revenus des particuliers pour les imposer? »

« Si l'intérêt personnel ne portait pas les hommes à déguiser la vérité, il suffirait de demander à chacun ce qu'il gagne annuellement par son industrie, ses capitaux et ses terres; on aurait la meilleure base de l'impôt: on lui demanderait une part quelconque de son revenu; ce serait l'impôt le plus équitable, le moins lourd, et celui dont le recouvrement coûterait le moins. »

Ma in seguito a questa risposta fa l'altra relativa domanda:

« A défaut de ce moyen quels sont ceux que l'on emploie pour faire contribuer les particuliers, autant qu'on le peut en proportion de leurs revenus? »

« On juge des revenus des propriétaires fonciers d'après la valeur locative de leurs terres, de là la contribution foncière. On juge du revenu de ceux dont les revenus se fondent sur l'intérêt de leurs capitaux, ou les profits de leurs industrie d'après la nature de leur commerce, l'importance de leur loyer, le nombre des portes et fenêtres qui se trouvent a leur maison; de là les patentes, la contribution personnelle et mobilière, l'impôt des portes et fenêtres. »

Ciò vuol dire che Gioan Battista Say il quale certamente non ignorava quali erano nelle diverse parti di

Europa le imposte, nutrivà la persuasione che non fosse possibile, col mezzo di consegne che sono inevitabili coll'imposta sulla rendita, attuare convenientemente tale imposta, che ne conosceva i vizi, e che perciò opinava fossero inevitabili le diverse imposte surriferite.

Ne altrimenti la pensò un altro eminente uomo di Stato e pregievosissimo economista, Adolfo Thiers, il quale dopo avere analizzata l'imposta sulla rendita, l'income-tax, così scrive nel suo opportunissimo libro *de la propriété* al titolo *de l'impôt*. « *Cependant cet impôt est une pure chimère, car on ne connaît pas, on ne peut pas connaître, d'une manière parfaitement exacte le revenu que chacun tire ou de ses biens ou de son travail.* » E più sotto: « *Cet impôt unique reposant sur les revenus exactement connus de chacun, est donc un pur idéal impossible à réaliser.* »

Il conte di Cavour si mostrò contrario in più circostanze, ricicamento contrario, ad un'imposta sulla rendita, del che mi riservo di dare più esatta contezza un po' più tardi; intanto ricorro all'opinione dell'egregio professore Boccardo nostro concittadino, distintissimo economista, il quale nel suo trattato di economia politica si manifesta, teoricamente parlando, fautore della imposta unica e diretta sulla rendita, ma trattando poi della sua pratica attuazione, il 1 giugno 1858, così scriveva:

« Mi dichiaro anch'io fautore della tassa unica e diretta sulla rendita e sono molti anni che ho fatto la mia professione di fede; si è questa a mio credere la meta, il tipo cui fa d'uopo indirizzare ogni passo che moviamo nella via dei miglioramenti finanziari; ma a meno di una profonda rivoluzione non solo erariale, ma sociale, a meno di distruggere, mi si permetta l'espressione, tutte le tradizioni, la storia e della fiscalità, così intimamente congiunta ed inviscerata colla storia della società, non riesco a vedere come mai si potrebbe abbandonare di pianta il sistema presente e crearne uno affatto nuovo ».

Appoggiato all'opinione di questi egregi scrittori di cose economiche, parmi poter affermare, che non sia ancora venuto il tempo (forse verrà), in cui si possa con fiducia, con sicurezza di buon esito fare una innovazione così importante, e dirò, così radicale nel sistema delle imposte.

Che se dalle opinioni degli scrittori si passa all'operato degli Stati, che pur debbe avere un peso nella bilancia per decidere dell'opportunità di questa natura d'imposte, se noi ricorriamo alla Francia, troveremo che essa non volle ammettere e non vuole l'imposta sulla rendita.

E qui mi occorre prevenire un'obiezione, la quale se non mi verrà da onorevoli Senatori, fu già fatta e scritta da taluno, che cioè coloro i quali non consentono nel sistema dell'imposta sulla rendita, egli è perchè non esiste in Francia.

Io dichiaro che tale non è il mio pensiero, e che col massimo rispetto per le cose di Francia, per gli

operati di quella grande nazione, tuttavolta che non mi persuadono, non li prendo ad imitare. Io non invoco un fatto negativo, vale a dire che non vi sia tale contribuzione in Francia, ma il fatto che in Francia si trattò d'introdurla, che però la non si volle, od a meglio dire che le cose avvennero in modo da persuadere che la Francia non l'accettava.

Il 4 agosto 1848 Goudchaux, ministro, proponeva una tassa sulla rendita mobiliare del 2 per cento, che doveva produrre 60 milioni, facendone un'imposta di ripartizione (come ora da noi si propone.)

La Commissione incaricata dall'Assemblea dell'esame di un tale progetto di legge l'accolse a malincuore in massima, e vi introdusse profonde mutazioni ne' suoi particolari.

Primieramente esentò dall'imposta i guadagni dell'industria agricola, poi fissò un *minimum* di rendita di 400, 600, 700 franchi, secondo l'importanza dei vari Comuni, accordando esenzione di tassa alle rendite inferiori a tali cifre; da ultimo mutò il carattere stesso dell'imposta, facendo della proposta tassa di ripartizione, una vera tassa di quota, e ciò soprattutto per la considerazione che ogni tassa di ripartizione è necessariamente arbitraria (e quella che ci si propone attualmente è di ripartizione), essendo impossibile che quelle grandi divisioni di cifre d'imposta fatte a priori per provincie, per distretti o per comuni riescano appunto proporzionale alle vere ricchezze, alle vere rendite, ai veri consumi che si vorrebbero sottoporre a tassa.

Dopo tali modificazioni ed emendamenti che cambiavano la sostanza della legge, si lasciò, come si suol dire, cadere; e non fu discussa.

Il 9 agosto 1849 il ministro Passy propose un'imposta sovra ogni sorta di rendita, ma questa non venne neppur discussa. Gli scrittori dell'epoca accennano che vi fu per essa la disapprovazione pressochè unanime dei Consigli generali di dipartimento.

Ma le idee della Francia del 48 e del 49 al riguardo, o, a meglio dire, delle persone che allor credevano poter meglio giudicare delle opinioni della Francia non cambiarono, sebbene siano scorsi 14 anni, in quanto che il ministro Fould nel suo rapporto all'imperatore Napoleone III del 20 gennaio 1862 relativo al bilancio del 1863, così si esprime:

« J'ai cru aussi devoir proposer à Votre Majesté l'établissement d'un impôt nouveau sur les chevaux et voitures de luxe. Il offre l'avantage d'atteindre la richesse mobilière dans une des ses manifestations extérieures et positives, sans évaluation arbitraire, sans procédé inquisitorial, en un mot, sans aucun des accompagnements inévitables de l'impôt sur le revenu qui est en opposition absolue avec nos mœurs, et avec l'organisation générale de notre système de contribution. »

Ciò dimostra che nè nel 1848, nè nel 49, nè nel 63 gli uomini di Stato di Francia hanno creduto utile d'i-

mitare l'Inghilterra nè altri paesi, e rifiutarono il sistema d'imposta sulla rendita.

Veniamo ora a quanto si fece dal Parlamento subalpino. Ne addurrò alcuni fatti tanto più volentieri, perchè, se mai vi fu paese nel quale un'innovazione nelle imposte potesse presentare forse minori difficoltà, quello certamente era il Piemonte, avvezzo a sopportare imposte gravose, ma si giudicò altrimenti dal Parlamento, ed io credo con ragione, perchè l'esperienza venne a confermare la giustizia del giudizio.

Nel 1850 si trattò per la prima volta di fare aumenti alle imposte allora esistenti, del bollo, dell'insinuazione e delle successioni. Nella prima discussione che ebbe luogo a tale riguardo, relativa alla legge sul bollo, sorsero oppositori, i quali dissero non doversi in tal modo provvedere ai bisogni delle finanze, ma essere mestieri di ricorrere all'imposta sulla rendita. Anche allora si venne invocando la legge dell'*income-tax* col corredo di molti ragionamenti. Il Commissario regio incaricato in quel tempo di sostenere tutte le leggi di finanza innanzi al Senato e alla Camera, il Commissario regio, con pieno accordo del Ministero, del quale faceva parte l'attuale nostro collega onorevole Senatore conte Nigra, allora Ministro delle Finanze, si oppose virilmente e con persistenza alla proposta nella Camera dei Deputati, e dopo lunga discussione essa passò oltre. ammise gli aumenti alla carta bollata ed all'insinuazione, e più tardi, al diritto di successione; mantenne insomma il sistema delle imposte molteplici.

Una specie d'imposta sulla rendita si è decretata colla legge 16 luglio 1851, che riflette la tassa commerciale.

Per dovere d'ufficio ebbi a curarne l'applicazione fin dal principio.

La legge prescriveva la consegna da farsi dagli esercenti commercio, traffici, manifatture ecc., la nomina di Commissioni secondo la natura dell'industria, col diritto di stabilire quale dovesse essere la somma da pagarsi da ogni contribuente; i membri scelti per comporre erano astretti di assumere tale ufficio a pena di una multa da L. 51 a 500; ebbene, o signori, quella legge fece pessima prova, si videro frodi certissime ma impossibili a comprovarsi; la coscienza pubblica qualificava molte consegne infedeli, ma la frode non poteva chiarirsi, il prodotto non era proporzionato all'importanza dei redditi reali; a tal che, fu mestieri nel 1853, 7 luglio derogare a quella legge, e appigliarsi al sistema, che chiamerò francese, fattevi però molte utili modificazioni.

Questo primo esperimento dell'imposta sulla rendita, sebbene sopra una scala limitata, si dovette abbandonare.

L'onorevole conte di Cavour, che ognuno sa quanto fosse versato nelle scienze economiche, qual uomo di Stato egli fosse, e quanto egli cercasse di portare l'equilibrio nel bilancio, il conte Cavour nella relazione che fece il 17 novembre 1855 sulla situazione del Tesoro, così si esprimeva: « Onde non lasciarvi incerti sul mio giudizio intorno a quell'argomento di suprema impor-

tanza, non esito a dichiarare che io respingo nel modo il più reciso ed assoluto l'idea dell'imposta unica, abbia essa per base la rendita od il capitale, indicandovi in breve le ragioni di questa mia profonda convinzione.

« Astrazione fatta delle difficoltà immense, insuperabili forse, che s'incontrerebbero nell'applicazione di una tassa sulla rendita non ristretta in limiti milissimi, io respingo questa tassa altamente ingiusta ed ineguale, » e ciò dimostra citando l'Inghilterra che fin qui, dice, non seppe proporre riforme e fu oggetto di ripetute e vive accuse per parte di zelanti riformisti di cui abbondava, e soggiungeva: « Queste rapide considerazioni bastano a dimostrare l'inattendibilità della proposta dei fautori dell'imposta unica. » Poi passa a dire che le condizioni economiche e finanziarie non erano tali da rendere opportuno quest'arrischiato provvedimento; dimostra gli ostacoli che si incontrano a conoscere il valore della ricchezza stabile, difficoltà catastali ed altre, ed a fortiori maggiori per la ricchezza mobile; cita la legge sulle successioni, allora vigente in Piemonte, che malgrado non ammettesse la deduzione dei debiti, e le iodagini e l'attività di molti valenti impiegati, non si riusciva tuttavia a trovare la materia imponibile. Tutti sanno che dopo avere il conte di Cavour manifestate queste opinioni, un egregio scrittore di cose economiche si prese l'assunto di persuaderlo, mercè alcune lettere ad esso indirizzate, della possibilità pratica di applicare una legge d'imposta sulla rendita, voglio dire il professore Emilio Broglio; ed il conte di Cavour aderì alla pubblicazione di tali lettere, le quali sono stampate nel 1856 e 1857, e non si può dissimulare che lo scrittore ha fatto prova di molte cognizioni e di moltissimo ingegno onde persuadere che esso conte era nell'errore, quando negava la possibilità e la convenienza dell'applicazione di quel nuovo genere d'imposta.

Ma il conte di Cavour nella seduta della Camera del 19 maggio 1858, posteriore così a quella pubblicazione, dichiarava che era assolutamente impossibile di stabilire l'imposta sulla rendita presso di noi. E nella successiva seduta 9 giugno 1858 dimostrava più ampiamente tale sua tesi accennando ai vizi dell'imposta unica, la quale disse d'aver studiata sul luogo, cioè in Inghilterra, dove la prediale produce quasi nulla perchè riscattata; ed afferma d'aver parlato coi personaggi più competenti, fra cui D'Israeli, i quali concordemente gli dissero che il commercio pagava il terzo o la metà di quel che doveva pagare; essere di fatto che vi è un'indegnazione generale contro il sistema delle denunzie, perchè si riconobbe in esso un'infinità di abusi che non si possono combattere; cita un fatto riferito da Gladstone, vale a dire, che quando si trattava di consegnare le rendite di commerci in una data località di Londra si consegnarono per 28m. lire, e quando qualche anno dopo si trattò di ottenere indennità perchè dovevano per ragione d'utilità pubblica essere distrutti alcuni fabbricati nei quali quei commerci

si esercivano, si pretendeva per indennità una somma 5 o 6 volte maggiore del reddito consegnato per l'imposta.

In tale seduta, dopo una lunga discussione, si propose che si nominasse apposita Commissione, la quale fu composta di sette membri, onde studiare la questione dell'imposta sulla rendita, che il conte Cavour persisteva a dire inattuabile.

Io non conosco che studi siano fatti dalla Commissione, ma il conte di Cavour si mantenne sempre costante nella sua prima opinione, la quale egli aveva desunta non tanto dai principii teorici, che ben conosceva, quanto, come disse egli stesso nell'ultima delle testè accennate sedute, dall'essersi trovato in Inghilterra ed aver colà fatte indagini particolari sulla applicazione della legge inglese.

Parmi per conseguenza dimostrato che l'appoggiarsi al sistema inglese per nulla conferisca a persuadere che la tassa che ci viene col progetto proposta sia da accettarsi, poichè il risultato di ciò che si fece in altri paesi non persuase nè gli scrittori, nè gli uomini di Stato, della sua pratica utilità; e si può soltanto riconoscere con Boccardo che essa sia un ideale, a cui è d'uopo indirizzare le viste, ma che non è ancor venuto il tempo in cui se ne possa fare senza gravissimi pericoli ed inconvenienti la pratica applicazione.

Premessa la dimostrazione, che non si possa adottare l'imposta sulla rendita, poco occorrerà dire del progetto che ci è sottoposto, poichè, o s'abbracci il sistema di *ripartizione*, cioè di *contingente* come si propone, o di *quotità* come si pratica in Inghilterra, è pur sempre vero che tutto dipende dal conoscere la consistenza del reddito di ciaschedun contribuente; e se, per le cose fin qui dette e riferite, ciò non si può conoscere con una tal quale approssimativa esattezza, è inutile che si adotti un sistema piuttosto che un altro, e perciò il progetto è sempre inaccettabile.

Tuttavia siccome si addussero ragioni per le quali si adottò l'imposta di ripartizione, farò al riguardo alcune brevi osservazioni.

Sostanzialmente esso reca la proposta di una tassa sui redditi della ricchezza mobile per *contingente*, determinato per ora in 30 milioni a vece dei 55 accennati nel primitivo progetto, ma non è imposta *unica* in quanto che nel progetto ministeriale sono esclusi i redditi degli stabili, ed in quello della Commissione si escluderebbero altresì le rendite del Debito Pubblico.

Ora non è conforme ai dettati della scienza nè l'una nè l'altra cosa.

Il chiarissimo professore Boccardo scrive:

« Non saprei essere fautore della tassa sul reddito se non è proclamata e sancita come *imposta unica ed a tutti i contribuenti comune*. »

Nel nostro caso non sarebbe nè unica, nè comune a tutti i contribuenti.

L'imposta per *contingente* è contraria all'*income-tax*. Non vi è dunque coerenza fra le ragioni che persuada-

ero il Ministro a presentare la legge e la legge medesima.

Uno dei motivi per i quali si dice proposta per *contingente*, sta in ciò che, stabilita per *quotità*, la finanza poco conseguirebbe, ed io ne convengo. Ma da questo fatto probabilissimo io non deduco la conseguenza che debbasi ricorrere al *contingente*, ma ne deduco che questo genere d'imposta non è ammissibile, perchè se gli scrittori di economia pubblica, se i fatti di quei governi che adottarono l'imposta sulla rendita dimostrano che debba esser unica e di *quotità*, allontanandosi da questi due estremi, ne deriva che l'imposta non sia quale esser debba, quale la scienza e l'esperienza invocata richiedono.

Se non che l'imposta per *contingente* ha vizi inerenti alla medesima, i quali si accumulano con quelli relativi alla imposta per *quotità*, che Gladstone ha accennati nel 1853 al Parlamento inglese, e da me riferiti poco fa.

Di fatti trattandosi della *quotità* basta l'accertare qual è la rendita di ciascun cittadino, e l'operazione è compiuta. Sarà il 3, il 5, il 10 per cento se si vuole da esigere per tassa, e non trattasi più che d'un'operazione aritmetica, ma nel sistema di *ripartizione* occorrono ben molte altre operazioni, che vengono ad aumentare il numero di quelle che già si debbono fare onde conoscere il rilevare della rendita; quelle cioè necessarie per ripartire il *contingente*.

Adottandosi il progetto di legge che è sottoposto all'esame del Senato per determinare il *contingente* di ciascheduna provincia dei trenta milioni che per ora si domandano (e se ne chiedevano 55 all'epoca che fu presentata, e non come cifra definitiva), che si riducono poi in sostanza a 14 o 15, in quanto che si aboliscono molte altre imposte mobiliari che esistono in Italia, fa mestieri ricorrere come ben disse la Commissione a 14 indizi, ed a 7 criteri.

Io non entrò nell'analisi di questi criteri. Solo leggendoli, ognuno si potrà convincere che i medesimi non offrono, a mio giudizio, salvo un metodo, direi, empirico, onde fare una prima ripartizione fra provincie e provincie, senza che si possano prevedere le conseguenze.

E che così sia lo riconobbe la nostra Commissione ed il suo egregio relatore: lo riconobbe quest'ultimo, scrittore distintissimo di cose economiche, negli studi da lui fatti che ci ha sottoposti.

Io dunque non farò perdere tempo al Senato ripetendo ciò che l'onorevole relatore così bene e opportunamente disse al riguardo.

L'insufficienza di quegli indizi e criteri fu riconosciuta inoltre dalla Commissione, la quale non altrimenti ha creduto possibile l'attuazione della legge, salvo aggiungendovi un'altra disposizione mercè la quale vorrebbe ripartire una porzione dei *contingenti* individuali dell'imposta, non in ragione della rendita accertata, ma in ragione del fitto presunto della casa di

ciaschedun debitore, osservate peculiari norme nell'emendamento da essa Commissione proposto determinate.

Nè qui si arrestano gli inconvenienti che derivano dal sistema d'imposta per ripartizione, ossia di contingenti; poichè fatta una prima ripartizione della somma di ciascuna Provincia, è demandato ai Consigli Provinciali di fare un'altra ripartizione fra i Comuni componenti la Provincia medesima, di stabilire la quota di ognuno di essi, seguendo quei medesimi criteri, ma con facoltà (come propone la Commissione) di tener conto *delle circostanze di località*.

Io dirò in primo luogo che, se le circostanze di località possono e debbono influire nel riparto che il Consiglio provinciale è chiamato a fare fra i Comuni, parmi dovrebbero altresì influire nel primo riparto che vuolsi fare dal Governo fra le Provincie, e quindi non sussiste che si contemplino nel secondo e non nel primo.

Ma checchè sia di ciò, vediamo in quali condizioni siano posti i Consigli provinciali nel far questi riparti per Comuni.

Io mi rivolgo agli onorevoli miei colleghi delle antiche Provincie, cui toccò di fare il riparto del canone gabellario.

Questo ha norme speciali, non si fa senza alcuni dati locali, molto più precisi, a mio credere, di quel che siano i criteri di cui debbesi tener conto nel ripartire la futura imposta; poichè le consumazioni di una data località, e l'avviamento degli esercenti certe industrie, come di macellaio, oste e simili, se non si conoscono esattamente, si conoscono tuttavia con una certa approssimazione: vengono a tal uopo a somministrare nozioni ai Consigli provinciali i verificatori delle contribuzioni che fanno sul luogo investigazioni; vengono le osservazioni dei sotto-prefetti di circondario, e colla scorta di tali riscontri i Consigli provinciali fanno il riparto definitivo; ma con tutto ciò ognun sa quali e quante siano le difficoltà per riuscire a che non sia troppo ineguale, non per difetto di volontà, ma per difficoltà inerenti alla natura della cosa. E che mal si riesca in ciò lo dice il Ministro delle Finanze nella relazione del 14 giugno 1863 sul dazio di consumo, ove afferma che l'imposta del canone gabellare « offende la giustizia distributiva, ed è un riparto senza precisi criteri, con indizi arbitrari. »

Se tale è riparto di cui si hanno elementi locali è lecito il presupporre quali e quante maggiori difficoltà si debbano incontrare nel riparto che debbe farsi in conseguenza della nostra legge, la quale non porge se non norme che si ponno chiamare empiriche.

Ma suppongasì superate tali difficoltà, sia fissata la somma che ogni comune od ogni consorzio di comuni debba pagare (poichè il Senato ricorda che i comuni sono considerati isolatamente se sono di 6 mila o più abitanti, se no, debbono costituirsi consorzi di molti comuni i quali non eccedano complessivamente 12 mila abitanti), i comuni dovranno nominare una Commissione locale colla

facoltà, anzi l'obbligo di prendere ad esame le consegne da farsi da ciascun cittadino assoggettato alla tassa e di giudicare di fissare le cifre di reddito di ciascun individuo sopra il quale debba farsi riparto; è da avvertire che non è obbligata la Commissione a dare i motivi, ad addurre le ragioni per le quali essa dica ad un cittadino: voi avete consegnato cinque ma avete dieci, essa pronuncia come pronunciano i Giurati. Quale sia però la posizione di questi così detti tassatori, ognuno facilmente lo comprenderà. Dirò in primo luogo che vi saranno taluni, ed abbastanza numerosi, i quali privi delle cognizioni necessarie per procedere conscienziosamente in sì delicata materia, si asterranno dall'accettare, anzi rifiuteranno l'ufficio, nè incorrono perciò in multe od ammende, le quali, quando pure si prescrivessero nella legge, non gioverebbero. Ma suppongasì pure che non rifiutino di preare un tal pubblico servizio. Se essi ammettono come vere tutte le consegne quali sono fatte dai contribuenti e loro presentate che saranno numerosissime (stantechè l'imposta non esclude che gli aventi reddito minore di lire 250, sebbene in Inghilterra sieno esclusi i redditi inferiori alle lire 2500), ed in tal caso io dico, che essi consacrano un'ineguaglianza, un'ingiustizia poichè è fuori di ogni dubbio che si verificheranno fra noi quelle stesse infedeltà di cui si lagnano tutti gli arrittori, e gli uomini di Stato d'Inghilterra. Io però m'immagino che vi saranno cittadini che consegneranno fedelmente, altri che consegneranno tutt'altro che dubitano che sia conosciuto ed occulteranno il rimanente, altri i quali useranno ogni artificio possibile onde nascondere la verità per pagar poco specialmente tenendo occulti i capitali (il che ridonderà in pregiudizio anche della tassa di registro).

Ciò posto, se i Commissari presumendo di conoscere le ricchezze individuali correggeranno le consegne, io lascio al Senato giudicare quale sarà la condizione loro quando diranno ai loro concittadini: voi avete fatto una falsa consegna; è facile il presupporre che ne nasceranno, massime in certe località più che in altre, gravissimi inconvenienti; e non sono i soli che derivano da un'imposta di *ripartizione*, che non s'incontrano in quella di *quotità* se fra i tassatori si trovano persone (e non è difficile) le quali o per opinioni politiche, o per garo di località, o per rivalità e inimicizie di famiglia, o per interessi individuali, o per altro qualsiasi men lodevole motivo *trattandosi di imposta di ripartizione*, commetteranno facilmente ingiustizie dichiarando i loro nemici politici o di famiglia possessori di redditi superiori a quelli che realmente abbiano, soddisfacendo così al doppio scopo di dar sfogo a risentimenti, facendo sopportare da altri una maggior quota in diminuzione di quella che ad essi toccherebbe pagare.

Perciò un'imposta di ripartizione presenta inconvenienti maggiori assai di quelli che presenta un'imposta di *quotità*; essa ha tutti i vizi di questa, più quelli suoi particolari. A tali inconvenienti non si può ovviare; quindi se nell'antico Piemonte non si volle adottare l'

imposta sulla rendita, sebbene i suoi abitanti fossero avvezzi a sopportare gravose tasse, sarà molto più difficile che in altre provincie alle imposte meno abituate, simili inconvenienti non si manifestino maggiori. Onde anche politicamente parlando parmi non sia da abbracciarsi un sistema che può avere così dannose conseguenze.

Mi resterebbe a parlare delle modificazioni che la Commissione di finanza propone onde correggere gli errori derivanti dall'applicazione dei sette criterii già menzionati: ma io me ne dispenserò, in quanto che essendomi proposto di dimostrare, e avendo la lusinga di aver dimostrato, che un'imposta sulla rendita non sia da noi ammissibile sia di *quotità* ovvero di *contingente*, riesce superfluo lo esaminare il modo di temperare od equilibrare il risultato dell'applicazione dei criterii nel determinare il contingente. Tuttavia dirò che la Commissione di finanza con molta perspicacia vide gli inconvenienti derivanti dal lasciare che i soli indicati criterii determinino il riparto e cercò di apporvi un qualche rimedio, ma siccome gli indizii ed i criterii sono una specie di empirismo, siccome producono risultati che è impossibile prevedere a priori, riesce evidente che è egualmente difficile, per non dire impossibile, vedere quali sono le conseguenze del temperamento che la Commissione di finanza ebbe a proporre.

Io quindi mi limito a ciò, tanto più che non ignoro che altri più opportunamente ne tratterà.

Mi rimane ora a rispondere ad un rimprovero che potrebbe essermi fatto, dicendomi: rifiutando il voto alla legge, voi non volete imposte, non volete soccorrere ai bisogni dell'erario.

Signori! la mia risposta sta nei miei precedenti. In fatto d'imposte, fin da quando si aprì il Parlamento, e come Deputato e come Senatore, io ho cooperato affinché le tasse necessarie si decretassero, onde provvedere ai bisogni delle finanze con quei mezzi che mi parvero più acconci, e potrei invocare fatti recenti. Ma mi si dirà: come credete che si debba e si possa provvedere ai bisogni? Ecco la mia opinione scritta dallo stesso egregio relatore della Commissione, il quale con quella chiarezza che gli è propria, esordì nella sua relazione, riferendo le diverse opinioni sulla natura e qualità delle imposte da adottarsi, ed accennò ad una di esse in questi termini:

« Infine se si vuol far una novità, si faccia quella che avrebbe per se due titoli di preferenza, cioè la esperienza già fattane in una parte d'Italia, ed il non riuscire noiva per cinque milioni su ventidue che ora compongono la popolazione del Regno d'Italia; si estendano da per tutto le imposte subalpine.»

Io abbraccio quest'opinione; non dirò si estendano le imposte subalpine, saranno le subalpine o quelle degli altri Stati d'Italia, si scelgano le migliori.

Io non ammetto l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ma ammetto la molteplicità delle imposte. Se si vogliono applicare le subalpine, si migliorino, se ne

augmenti la tariffa in misura ragionevole, corrispondente ai bisogni.

Ciò facendo io credo che si opererà con vantaggio inquantochè le imposte del Piemonte sono simili a quelle francesi, e la Francia col suo sistema d'imposte salvò, mi sia lecito di così esprimermi, le sue finanze in tempi difficilissimi più volte.

Io non dico che il suo sistema finanziario sia il migliore; ma è sorretto da una lunga prova. Non credo finora vi sia un sistema d'imposte, il quale abbia la perfezione o vi si approssimi, ma applicando le sue imposte all'Italia, abbiamo un precedente vantaggioso. La Francia occupò nel passato buona parte d'Italia: essa direttamente od indirettamente introdusse le sue leggi in Italia al punto che quasi dappertutto sono conosciute.

Per ultimo dirò, una delle imposte, che è la mobiliare, trova appoggio nell'opinione della stessa Commissione, che come base delle modificazioni proposte ai sette criterii, pose il fitto delle case. Di fatti nella Relazione si è trascritto un brano di Stuard Mill che mi permetterà di leggere.

« Non vi è capo di spesa (scrive il meno empirico ed il maggiore fra gli Economisti inglesi viventi parlando del valore locativo) non vi è capo di spesa di privati individui che indichi meglio *la sua entrata e che lo sia nel tutto insieme più esattamente proporzionata.*

« Cotesta imposta, quella sul valore locativo, si avvicina più ad un'equa imposta dell'entrata, che non sia possibile d'avvicinarvisi imponendo le entrate direttamente; e presenta questo vantaggio; che fa da sé tutte le deduzioni, che altrimenti è tanto difficile, e dirò pure, impossibile di fare con vera esattezza in un'imposizione basata direttamente sull'entrata; e per vero ciò che il fitto che ciascuno paga prova realmente non è l'intera somma dell'entrata sua ma quella che gli conviene spendere.

Quindi troverebbe appoggio l'imposta mobiliare ed ogni altra, che il fitto dell'alloggio avesse per base.

Parmi dunque avere, come meglio soppi, dimostrato che l'imposta sulla rendita come imposta ordinaria e continuativa non sia da approvarsi perchè l'*income tax* è detestata sebbene non sia che temporaria; che la Francia non la volle; il Piemonte neppure; che gli scrittori le cui opinioni sono più rispettate non la riconoscono finora attuabile, che il progetto di legge di cui ci occupiamo presenta un organismo sotto ogni aspetto vizioso, che il sistema d'imposta sulla rendita debba aversi quale un'aspirazione per un avvenire più o meno lontano, quando gli scienziati abbiano trovato mezzo di facile e meno arbitraria applicazione, che sia per ora da preferirsi il sistema delle imposte molteplici le quali appunto perchè molte offrono un altro vantaggio, quello cioè, che se per avventura si commettono errori nell'applicazione, non hanno troppo dannose conseguenze.

Ringrazio del resto il Senato della costante e benevola attenzione che volle concedermi e concludo di-

chiarando che per le addotte ragioni io non posso approvare il progetto di legge di cui ebbi fin qui a parlare (*Segni d'approvazione*).

Presidente. Secondo l'ordine d'iscrizione la parola spetta al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. In vista del non florido stato delle nostre finanze, io non farei cattivo viso ad una legge che imponesse la ricchezza mobile, se le basi dietro cui quest'imposta si vuole riscuotere conducessero ad una retta ripartizione, ad un retto contributo d'ognuno, e in fine la base proposta fosse quella della quotità.

Ma il modo con cui il Ministero vuole che sia ripartito il contributo, è così zeppo d'inconvenienti; che credo porti ad una flagrante ingiustizia fra le provincie, flagrante ingiustizia in seguito fra i Comuni, flagrantissima ingiustizia finalmente tra i contribuenti, imperocchè da una prima ingiustizia ne derivano tutte le altre.

E per vedere che così sia, basta dare un'occhiata agli indizi che si vogliono adottare per valutare le ricchezze da doversi imporre: fra questi ve ne sono degli assolutamente falsi, e che produrranno differenze grandissime tra provincia e provincia.

Vi sono indizi così erronei ed ingiusti, che condurranno a questa conseguenza, che in un luogo un individuo pagherà l'uno per cento sul suo reddito, mentre vi sarà un altro che sarà costretto a pagare il 5 e il 6 per cento. Quando vi è anco una sola minaccia di questo inconveniente, parmi che basti per non accettare una legge la quale ha sì terribili conseguenze.

Il Senatore Arnulfo già vi ha lungamente dimostrato prima gli inconvenienti della tassa in generale sul reddito, e vi ha anco dimostrato gli inconvenienti del progetto di legge, quale è presentato dal Ministero e dalla Commissione, ed io aggiungerò a quello che egli ha accennato, che non solo è ingiusto, ma anche che non raggiunge lo scopo per cui fu proposto; nella molteplicità delle operazioni che occorrono, io son persuaso che il Ministero non solo non percepirà i 14 milioni che agogna, ma che forse perderà ancora quelli a cui rinunzia, abbandonando le tasse in vigore nelle antiche provincie.

Il caoone gabellario il quale era anche esso una imposta di ripartizione fece così mala prova nei primi anni, che sicuramente per molto tempo, molti e molti Comuni non hanno pagato quasi nulla, perchè le Commissioni dei Consigli provinciali o si rifiutarono, o non poterono fare il riparto accennato.

Lo stesso succederà nei riparti che i Consigli provinciali dovranno fare attualmente di questa tassa fra i diversi Comuni. E poi nei diversi Comuni cosa succederà? Succederà quello che vi è stato detto, che Tizio sarà quotato in un modo, perchè sarà fatto buon viso alla sua dichiara, e Caio invece che avrà nemici nel Comune, sarà quotato molto maggiormente, e quindi la deconsiderazione de' municipi, e quindi i ritardi al tesoro dei desiderati quattrini.

Io credo che il signor Ministro viva in piena illusione sia sulla portata di questa legge che sull'introito che possa realmente procurare al tesoro.

Se egli fosse dei paesi meridionali ove ha luogo il fenomeno della fata morgana direi che vive ancora delle illusioni che si veggono nel deserto: nel deserto si vedono ad una distanza oggetti piacevoli, si vede per allucinazione tutto quello che si può più desiderare: limpide acque, folte selve, e quanto è più grato al viaggiatore; ma quando si progredisce innanzi e si crede avvicinarsi ai desiderati oggetti, tutto scompare.

Così credo succederà al Ministro. Egli passeggiando nel deserto del tesoro si figura con questa legge stringere sacchi di danaro e riscuotere milioni, ma quando si verrà all'applicazione di essa, si vedrà che ben poco produce e che il deserto è sempre deserto.

Pertanto quando una legge conduce a manifeste ingiustizie, quando una legge non raggiunge il suo fine, e pone anzi in pericolo le risorse delle finanze, io penso che non possa avere se non che cattive conseguenze. Essa non sarà, come diceva il Ministro, il catasto della ricchezza mobile, e qui confesso che non so concepire come si possa associare la parola catasto colla mobilità; il catasto significa quello che sia; ricchezza mobile, come dice la parola, non può accordarsi colla stabilità.

In conseguenza non so come si possa dire che quanto si farà in quest'anno servirà di norma e di base a quello che si determinerà in seguito. Questa sola parola sarebbe una ragione per rigettare la legge, giacchè a cosa conduce? Conduce alla conseguenza che un'ingiustizia fatta una volta non ha più, per così dire, rimedio, anzi si riproduce all'infinito.

Io non dirò di più, perchè parmi già l'ora tarda, e perchè, ripeto, già sono state bene svolte dal Senatore Arnulfo le ragioni per cui si debbe rigettare questa legge: dirò però che sarebbe miglior partito di continuare la riscossione delle imposte che sono in vigore in Piemonte estendendole alle altre provincie; perciò proporei che si tenesse un sistema il quale non fosse per concitare tanta animadversione, come quello a cui andiamo incontro. Il sistema che si propone è un sistema che farà deconsiderare le amministrazioni provinciali, deconsiderare le amministrazioni municipali, che toglierà la fiducia dei cittadini verso le loro amministrazioni. Quando, o signori, sarà tolta la fiducia dei cittadini nei municipi, quando saranno esautorati nell'opinione dei loro amministrati, se venisse a succedere un disordine politico o qualche grave conflagrazione, non vi sarà più nemmeno quell'autorità tutelare a cui si ricorre come a un padre di famiglia, perchè questo padre di famiglia non è più ben veduto dai cittadini, perchè per colpa del Governo è diventato l'esoso esattore che gli ha spolpati de' loro averi, e non ha più la loro confidenza. Io quindi vedo che questa legge ha una portata gravissima finanziaria, ed ancora una funestissima portata politica, perchè ove succedano disordini, non vi sarà alcuno che possa portare un qualche rimedio in quei dolorosi frangenti.

Signori, pensate a queste sì gravi conseguenze e rigettate, come ve ne prego, la legge.

Presidente. Il terzo iscritto è il Senatore Gravina. La parola è al Senatore Gravina.

Senatore Gravina. Dopo quello che hanno detto i preopinanti io ho troppo poco da dire, e non abuserò della pazienza del Senato. La legge che si propone ha fatto cattiva prova ovunque si è voluta attuare; sebbene stabilita sopra una base d'equità e di giustizia pur tuttavia nella sua esecuzione ha trovato tante difficoltà, che si è riguardata come lo scoglio nel quale si sono rotte le più grandi capacità finanziarie.

Il sistema dei criteri che forma la base della sua ripartizione a me sembra che sia così elastico e fallace da divenire una continua sorgente di querele. Nella nostra Italia che è un paese eminentemente agricolo, e in cui la ricchezza nella massima parte si ricava dai prodotti del suolo, il fittuario, i mezzaioli, l'uomo del salario pagheranno con una mano quest'imposta, e la ripeteranno dal proprietario con l'altra, così che, avuto riguardo alle circostanze economiche dell'Italia, la massima parte di questa imposta sarà una specie di sovratassa alla fondiaria con diverso nome.

Quello poi che ha fatto in me una dolorosa impressione si è il vedere che sono sottoposti a questa tassa coloro che dalla loro industria non ricavano più di 250 lire all'anno.

Signori! l'infelice che dal suo penoso lavoro ricava non più di 13 soldi al giorno, non bastevoli per i primi bisogni della vita, quest'uomo, dico, sarà condannato dalla legge a versare nelle casse del tesoro, una parte di questa sua meschina mercede, e così la imposta per lui non è l'imposta sulla ricchezza ma la è quella sulla povertà; ed io vi domando, signori, non è questa una specie di capitazione alla musulmana che rifugge dalla civiltà del secolo, e dai principii d'umanità? Qui io mi aspetto che alcuno dica: voi fate della critica! Oh è troppo facil cosa il criticare: ma che proponete? Signori, io proporrei che questa tassa non fosse accettata, vorrei ancora che le antiche provincie che la pagano in altro modo fossero esentate da questa odiosa imposta, e se dovessi proporre un'altra imposta da surrogarsi a quelle, io proporrei di aumentare la tariffa sul tabacco, equiparandola a quella che si paga in Francia.

Con questo sistema io crederei che noi proporzionalmente potremmo ricavare da quell'imposta 125 milioni all'anno, vuol dire 55 milioni di più di quello che attualmente si ricava; così si potrebbe esentare il paese

da questa così incomportabile imposta e dall'altra così malaugurata sui consueti.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Marliani.

Voci. A domani! A domani!

Senatore Marliani. Io sono agli ordini del Senato.

Presidente. Se il Senato intende che si rimandi il seguito della discussione a domani, si rimanderà, ma prima dà la parola al signor Presidente del Consiglio dei Ministri per la presentazione di alcuni progetti di legge.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle entrate per l'esercizio del 1864, il quale è stato già votato nell'altro ramo del Parlamento] e lo raccomando caldissimamente alla Commissione di finanze, poichè se fosse possibile il poter condurlo spedatamente a termine dispenserebbe il Governo dal dover chiedere l'esercizio provvisorio. L'altro progetto di legge che io presento a nome del mio collega il Ministro Guardasigilli non è nuovo in quest'aula, esso riguarda l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censì e decime.

La Camera dei Deputati accettando per intero la legge qual fu dal Senato votata non ha fatto che aggiungerci una disposizione transitoria, il che rende necessaria la sua presentazione di nuovo a questo illustre Consesso.

Raccomando anche questo progetto alla sollecitudine del Senato.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge: il primo, quello relativo al bilancio attivo, sarà trasmesso immediatamente alla Commissione di finanze la quale apprezzerà i motivi di sollecitudine straordinaria enunciati dal signor Ministro delle Finanze; l'altro farà il suo corso ordinario.

Domani alle ore due precise vi sarà adunanza pubblica; prego i signori Senatori d'avvertire che siccome vi sono ancora molti oratori iscritti per la discussione generale sarebbe necessario che si cominciasse di buon'ora, onde poi avere nei giorni posteriori il tempo sufficiente per l'esame degli articoli della legge.

Domani adunque, alle ore due precise, seduta pubblica per la continuazione della discussione generale oggi intrapresa.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

XLIII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Discorso del Senatore Martiani contro il progetto — Parole del Senatore Martinengo e considerazioni del Senatore Di Revel nello stesso senso — Osservazioni del Senatore Berretta in appoggio del progetto — Risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri a sostegno del medesimo — Replica del Senatore Martiani — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri della Pubblica Istruzione e della Marina.

Il Senatore *Segretario San Vitale* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge le lettere dei signori Senatori Guardabassi, Gioacchino Colonna, e Bellelli, i quali, per motivi di salute il primo, e di famiglia gli altri due chieggono un congedo di un mese che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il presidente del Consiglio compartimentale di Livorno di 6 copie degli *Atti del Consiglio medesimo delle sessioni ordinarie e straordinarie 1862 1863.*

Il presidente del Consiglio provinciale di Como di una quantità di esemplari della *Relazione sullo stato economico della proprietà fondiaria di quella provincia.*

La Camera di commercio ed arti di Napoli di parecchi esemplari delle sue *Osservazioni sul progetto di legge per la fondazione d'una Banca d'Italia.*

Il Prefetto di Genova di 10 esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale del cadente anno.*

L'articolo 32 del nostro Regolamento porta che: « Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente,

se risulterà al presidente, o si farà osservare da alcuno dei Senatori che il Senato non è in numero legale per deliberare, si procederà all'appello nominale, e si iscriveranno nel processo verbale, e si manderanno inserire nel Giornale ufficiale i nomi degli assenti senza congedo, o non notoriamente impediti per causa indipendente dalla loro volontà. »

A termini di questo articolo, non trovandosi il Senato ancora in numero legale, pregò uno dei signori segretari di procedere all'appello nominale.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale e risultano assenti i seguenti Senatori.

Antonacci — Baracco — Bevilacqua — Borghesi — Borromeo — Breina — Cappocci — Capone — Carradori — Casati — Cataldi — Caveri — Conelli — Coppi — Coppola — d'Adda — De Ferrari di Galliera — De Gasparis — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — De Sauget — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Dragonetti — Falqui Pes — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Geuoino — Gianotti — Imbriani — Lella — Manzoni Alessandro — Melodia — Merini — Monti — Moseuzza — Natoli — Oneto — Pallavicini Ignazio — Pallavicini Trivulzio — Panizza — Paternò — Piraino — Piria — Plana — Prinetti — Prudente — Roncalli Vincenzo — Saluzzo

— S. Elia — San Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Torremuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

La parola spetta al Senatore Marliani.

Senatore **Marliani.** Signori Senatori. Prendendo per la prima volta la parola in questo augusto recinto le prime mie parole saranno dirette agli onorevoli miei colleghi, domandando loro un'indulgenza che la loro lontananza non mi negherà, e prima di abbordare la questione che è ora in discussione, devo far precedere due considerazioni.

Prima di tutto che io non intendo menomamente fare atto di opposizione al Governo: in secondo luogo che io sono di parere che è giusto e conveniente che la ricchezza mobile contribuisca alle spese dello Stato.

La ricchezza mobile ha preso tali formidabili proporzioni, e ritrae guadagni rosi cospicui, che sarebbe un'alta ingiustizia che essa non contribuisse alle spese dello Stato, e se io combatto questa legge, si è perchè la trovo insufficiente, inopportuna, priva di tutti gli studi statistici che devono precedere alla presentazione di una legge; e la lunga discussione cui ha dato luogo nell'altra Camera giustifica pienamente la mia opinione.

Ognuno di voi ricorderà che tutte le sue disposizioni una dopo l'altra furono lungamente dibattute, io non mi stupisco che non rimanga tempo di studiare accuratamente le questioni le più ardue del nostro sistema finanziario; ma ciò che mi meraviglia è che si sia voluto improvvisare una legge che esigeva lunghi studi, la più difficile di tutte o la prova più eloquente delle difficoltà che presenta una legge d'imposta sul reddito ve l'offre l'*income-tax* di cui si è tanto parlato.

L'*income-tax* si compone di cinque categorie, nominate *Schede* sotto le lettere A, B, C, D, E. Questa legge si compone di 40 righe, ebbene, o signori, il complesso delle disposizioni per farla eseguire compone un volume in ottavo grande di 116 pagine.

Io non voglio maggior prova nè più eloquente di quanto sia difficile il colpire il reddito della ricchezza mobile e ciò in un paese dove i renitenti alla legge sono sempre mere eccezioni.

Signori Senatori. Il Governo costituzionale nei suoi rapporti fra i poteri che lo compongono o per la sua vita di pubblicità ha delle esigenze alle quali non si può sfuggire senza mettere in pericolo il gran principio tutelare della società, il principio di autorità; una di queste esigenze è che ogni qualvolta viene in Parlamento una legge sia in forza di iniziativa del potere esecutivo sia in forza di iniziativa del potere

parlamentare, i suoi autori devono apparir convinti nella loro coscienza che l'opera loro è quello che hanno saputo o potuto fare di meglio, e la devono accompagnare del corredo di tutte le ragioni che hanno formata la loro convinzione perchè in un Governo di discussione la propria convinzione è il primo e più potente elemento di persuasione.

Ebbene io oso domandarvi, signori Senatori, se nei preliminari di questa legge voi vi scorgete questa condizione essenziale che testè accennavo.

Io per me ho la convinzione che nè il Ministro autore della legge, nè il Ministro che l'ha presentata hanno molta fede nella loro opera e che lo stesso accade anche a quelli che l'hanno sostenuta, e senza questa mancanza di convinzione come sarebbe accaduto che nella discussione che ha avuto luogo nell'altra Camera si è veduto Deputati ostili all'antieriore Ministero appoggiare il progetto di legge? Due Ministri colleghi dell'onorevole Sella in una votazione nominale dare il voto negativo alla legge, mentre buon numero di Deputati amici dell'attuale Ministero l'hanno combattuta energicamente.

Io non so se questa confusione di voti anomali abbia dato grande prestigio alla legge in discussione; a me pare che arriva alla vostra deliberazione intaccata di un peccato originario, d'illogismo e lo proverò.

I due Ministri autore l'uno, l'altro avendola accettata domandavano un contingente di 55 milioni; e la Commissione della Camera dei Deputati a cui fu affidata la disamina di questa legge credette opportuno di ridurlo a 30 milioni.

L'onorevole Sella diventato Commissario della propria opera propose od accettò la diminuzione e l'onorevole Ministro attuale di Finanze anzicchè farne questione di gabinetto l'accettò. La questione di gabinetto venne dopo. Ciò vuole dire che non si è fatta sopra la base fondamentale della legge sulla quale al mio modo di vedere il Ministro non poteva transigere e si è fatta sopra una questione di dettaglio, e la mia sorpresa cresce quando leggo nell'esposizione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze nella seduta del 14 febbraio alla Camera de' Deputati, le seguenti sue parole:

« Nel progetto di legge del quale discorriamo è stabilito il contingente complessivo di questa tassa in 55 milioni per l'anno corrente. Io tengo per fermo la stessa cifra sino al 1867: nè credo che questo sia un grave peso, imperocchè esso non oltrepassa L. 2,50 per testa, mentre in altri paesi troviamo che la tassa mobiliare e di patenti dà frutti più che duplicati, più che triplicati tali insomma che non possiamo nemmeno porli in calcolo nelle nostre previsioni.

» Ad ogni modo io tengo per fermo che nel corso di 4 anni la tassa sui redditi della ricchezza non fondiaria darà 55 milioni; dai quali detratti 15 milioni che noi abbiamo visto derivare dai prodotti di tassa analoghe esistenti, avremo un aumento nelle nostre imposte di 41 milioni. »

Queste parole erano precedute da queste altre:

« Io desidero di non pascermi d'illusioni; desidero di non tornare a questa Camera presentando nuovi calcoli, nuove cifre che smentiscano queste previsioni; e desidero che l'Italia e l'Europa possano calcolare con fermo convincimento sopra quello che sto per proporre. »

Ora cosa proponeva l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze? Precisamente la cifra di 55 milioni. Cosa desiderava? Non dover tornare alla Camera a presentare cifre differenti dalle cifre anteriori. Cosa desiderava? Che l'Italia e l'Europa potessero calcolare con fermo convincimento su quello che dovea proporre; l'opposto di quello che è accaduto. Ora io domando, come ha potuto cedere 25 milioni sopra i 55? Cioè 100 milioni in quei 4 anni che abbraccia il suo sistema finanziario; somma sulla quale l'Italia e l'Europa dovevano calcolare con fermo convincimento dopo l'esposizione finanziaria del 14 febbraio, che questa legge distrugge.

E quale ragione è stata addotta per questo fondamentale cambiamento? La trovate nella relazione che l'onorevole Ministro ha presentato al Senato accompagnando la legge, in queste parole:

« Io accettai questa riduzione per render meno gravosa la tassa di cui si tratta. »

Ora l'onorevole Ministro di Finanze il 14 febbraio la considerava di poco peso, e dopo l'ha riconosciuta troppo gravosa. Lascio all'onorevole Presidente del Consiglio di spiegare meglio che non possa fare io, questa anomalia. Quanto a me certo non l'attribuisco ad altra ragione che al difetto radicale di questa legge, di non essere stata studiata.

Io, o signori, non so intendere questo modo di redigere, di presentare una legge. Quando un Ministro delle Finanze domanda una nuova tassa determinando la somma che deve produrre, per me deve esser partito da due punti cardinali: primo, la necessità ineluttabile che questa somma entri nel tesoro per far fronte alle spese dello Stato; secondo, la certezza morale dell'esigibilità della tassa. Allora riesce inconcepibile come la convinzione del Ministro delle Finanze abbia potuto cedere all'opinione della Commissione della Camera dei Deputati, per quanto sia composta di persone che reputo tutte capacissime di apprezzare uno schema di legge, ma che non avevano e non potevano avere tutte le informazioni, i dati che avevano formato la convinzione dei Ministri delle Finanze.

Cedere adunque metà della somma domandata è per me indizio che gli onorevoli Membri della Commissione hanno dimostrato all'onorevole Ministro che i suoi calcoli erano erronei ed allora si arriva a questa tristissima deduzione logica che la legge è venuta in Parlamento senza studi sufficienti, senza che si avesse la convinzione sull'assoluta necessità della somma chiesta, nè cognizione perfetta della vera elasticità della nuova tassa, senza il giusto calcolo del tempo di esperimento.

E che dire poi di questo sistema per me così nuovo di fare delle esperienze di leggi?

Sembra per verità strano fare di un Parlamento una specie di laboratorio chimico politico come in quest'occasione, nella quale vengono i criteri a servire di elementi di amalgama per arrivare a un concreto. Bisogna fare studi prima di presentare le leggi, non fare delle leggi per avere gli studi, questa è la regola d'ogni buon Governo.

Dopo queste osservazioni preliminari arrivo ad alcune disposizioni particolari.

Signori Senatori, qual'è lo scopo di questa legge?

Di sostituire nell'interesse dello Stato una tassa unica e nuova a sedici altre, credo, prima esistenti.

Che la tassa unica sia preferibile alle tasse molteplici, è verità talmente conosciuta che non vale la pena di discuterla.

Ma è altresì assioma inconcusso che le tasse esistenti e già in pratica da molto tempo senza essere sempre le migliori sono quelle che sono pagate più facilmente per consuetudine e per consenso già tradizionalmente dato. Ed io avrò sempre presente la massima sensibilissima di un re filosofo che diceva: « à côté de l'avantage de l'amélioration il y a le danger de l'innovation: » pensiero che ho ritrovato con un senso pratico eminente nella relazione dell'onorevole Senatore Duchoqué sulla legge del dazio consumo quando dice che le antiche tasse sono da preferirsi perchè antiche e le nuove da evitarsi perchè nuove, è ragione di senso comune. In questa occasione non si è tenuto conto di questa sentenza.

Signori Senatori, l'unificazione è il principio e l'elemento vitale, la regola ineluttabile della nostra esistenza politica, è una necessità assoluta immediata nelle sue principali basi e sebbene dobbiamo arrivarvi in tutte le sue parti io non vedo la necessità imperiosa di precipitarne gli effetti nel dettaglio dell'amministrazione del Regno; prudenza vuole che non facciansi innovazioni intempestive oltre quelle che sono assolutamente indispensabili.

Questa legge per il fondo e per la forma è nel novero delle riforme che non erano urgenti. Le tasse che vengono abrogate si pagavano facilmente, esattamente, la riscossione era sistematizzata. A che dunque rimpiazzarle con una legge che come tutte le novità finanziarie sarà almeno di un esito immediato molto dubbio, e poi, con qual legge?

Colla più difficile delle leggi, come l'ho già dimostrato, parlando dell'*income-tax* sottoposto a tante disposizioni, e ciò in un paese, ove la legge è un culto, ove il patriottismo è la guida generale della condotta dei cittadini, dove ognuno ha fede nella protezione del Governo. Era questo, domando io, il momento opportuno di aggiungere una nuova difficoltà a tante altre che si oppongono tenacemente al buon andamento di diversi rami dell'azienda pubblica benchè abbiano una lunga esistenza? E se tutto questo avesse per risultato di produrre l'equilibrio nelle finanze, la grandezza dello

scopo attenuerebbe di molto l'arditezza del pensiero. Ma a che meta si giunge? A 15 milioni incerti!

Ob signori, io credo che il risultato non è proporzionato alla perturbazione che si cugiona, permettendomi così di affermare in un modo positivo ciò che l'onorevole relatore della vostra Commissione presenta in un senso dubitativo e interrogativo.

Dovendo innovare in via provvisoria, non sarebbe stato più saggio di estendere, alle provincie che non le hanno, quelle tasse che esistono in Toscana, in Lombardia, nelle antiche provincie e non voler innovare con una legge che finalmente riposa essenzialmente sulla buona fede dei contribuenti, e mancando queste vi troverete costretti a ricorrere ad un sistema di spionaggio di delazione, d'investigazioni inquisitoriali, ad un tempo, odiose e pericolose? Dirò di più: il presente progetto di legge è concepito in un senso totalmente opposto a quello che dovrebbe essere, quando si tratta di imporre nuove tasse, cioè di renderle popolari facendole favorevoli alle masse non ricche.

Ora in questa legge fra le tasse abrogate ve ne sono delle suntuarie e tutte le altre colpiscono i ricchi e gli agiati che vengono sollevati da quel peso per riportarlo sulle classi indigenti, vale a dire, su quelle che sono tassate a lire due o che hanno un reddito inferiore a L. 250.

In verità, signori, nel 1863 una legge concepita contrariamente allo spirito liberale popolare che deve essere l'essenza del nostro risorgimento mi sembra un vero controsenso politico.

Ma poichè ho parlato della tassa di lire due, mi permetta il Senato di esprimere l'idea che ha fatto nascere in me il commentario che la Commissione della Camera dei Deputati aggiunge nella sua relazione parlando della tassa in discorso. . . . Ivi è detto: « Basta supporre che vi siano 3,750,000 tassabili sopra 22 milioni a lire due per avere un reddito di 7,500,000, quindi difalmando dai 22 milioni i 3,750,000, rimangono 18,250,000. » Io voglio che le classi esenti per l'articolo settimo sieno 8,250,000, restano dieci milioni di tassabili.

Signori, per quanto mi sia adoperato per avere dei dati statistici per apprezzare il numero possibile dei tassabili fra questi 10 milioni non ho potuto procurarmeli, quindi qualunque calcolo che facessi su questa base sarebbe certamente affatto gratuito.

Ma poichè entrando nella via del Testatico, certo non la migliore delle tasse, applicandolo alle classi povere, progredite avanti, colpite le classi le più ricche. Questo pensiero non è mio, certamente io non entrerei nella via del Testatico, ma poichè ci siete entrati, io svolgo il vostro principio e l'applico alle classi ricche come voi l'avete applicato alle povere, e così arriverete ad un risultato molto più cospicuo che i 55 milioni che domandate.

Preparate una buona legge sulla ricchezza mobile, non sul reddito, farete cosa utilissima, aprirete una fonte ricchissima per sovvenire alle spese dello Stato.

Ma questo studio è tanto più difficile che per quanto facciate una parte di questa imposta vi sfuggirà sempre. Non basta signori che vi sia scritto letteralmente nello Statuto che ogni cittadino debba contribuire con i suoi averi alle spese dello Stato, perchè tutti adempiano a questo sacro dovere. Il passato, o signori, pesa, e peserà per lungo tempo sulle nostre popolazioni assuefatte a considerare il Governo come un nemico, il tempo solo potrà persuaderle che hanno cessato di essere sudditi di Governi arbitrari per essere cittadini di una grande nazione. Verrà il momento che con buoni ed accertati dati statistici si potrà fare una buona legge sulla ricchezza mobile ed avrete reso immenso servizio al paese.

Il Presidente del Consiglio avendo nell'altra Camera fatto quistione di gabinetto della preferenza del contingente alla quota ha preclusa la via di sostenere quest'ultimo sistema a tutti quelli che non vogliono provocare una crisi ministeriale, ed essendo io nel numero di questi non mi estenderò molto a parlarne.

La mia opinione è contraria al contingente che sarà sempre una cattivissima norma; il contingente non rappresenterà mai bene il vero stato della ricchezza mobile e non otterrete il risultato che cercate e vedrete sorgere da ogni dove, nelle provincie, reclami che vi proveranno l'impossibilità di un equo riparto, non sarebbe facil spiegare l'importanza che l'onorevole Presidente del Consiglio ha messo a sostenere il contingente al punto di averne fatto una questione di gabinetto. Se dalle sue parole non balenasse un qualche lume in proposito, l'onorevole Presidente del Consiglio ha voluto essere certo di percepire il contingente, senza troppo calcolare che uscendo egli d'imbarazzo vi lasciava i Comuni fatti istrumenti del governo per la porzione di una tassa poco gradita a detrimento della loro forza morale locale. I Municipi che sono le basi della società pubblica e amministrativa hanno bisogno di concordia. Il Governo deve studiarli di sedare, spegnere dissentimenti che pur troppo talvolta esistono e non aggravarli dando loro incombenze che indubitatamente faranno sorgere dissentimenti, perchè alcune sono odiose.

Signori. Nella lunga discussione che questa legge provocò nella Camera dei Deputati, si è frequentemente citato l'*income tax* benchè non abbia che una analogia parziale col presente progetto di legge; ieri ancora l'onorevole Senatore Arnolfo ve ne parlava, anch'io mi permetterò di farne cenno; l'*income tax* è stato invocato ora per censurare, ora per legittimare la presente legge. A mio modo di vedere, non merita ni *cet excès d'honneur*, ni *cette indignité*. L'*income-tax* come lo esprime il suo nome è una tassa sopra il reddito qualunque siasi, di cui goda un cittadino inglese, nessuno eccettuato, neppure la corona. L'eccezione comincia al reddito inferiore a lire sterline 150 pari a 3750 franchi. I criteri dunque che

hanno potuto servire, se criteri vi sono stati, la legge non ne fa menzione a fissare una tassa, che s'estende a tutti i redditi della fortuna pubblica, non possono servire quando si tratta di una tassa, che non si applica che ad un solo di questi redditi la ricchezza mobile. Ma poichè si è parlato tanto, senza che si sia mai apprezzata l'origine, la natura e le circostanze che diedero luogo a quella tassa che non è mai stata e non è una contribuzione normale, avendo conservato sempre un carattere transitorio, da che fu ristabilita, nel 1842, come parte di un gran piano finanziario, e la di cui ultima proroga, concessa dal Parlamento, è recentissima, è dell'8 giugno 1823. Mi sembra utile di dire qualche parola su questa tassa inglese.

L'*income-tax* nacque come un'arma di guerra nella gigantesca lotta dell'Inghilterra contro la repubblica e l'impero francese; cessò pertanto alla pace del 1814. Nel 1841, le finanze dell'Inghilterra non erano in uno stato florido, vi era un disavanzo considerevole fra le spese e le entrate. Il gabinetto wigh che reggeva lord Melbourne, mal sicuro della sua maggioranza nella Camera dei deputati, ricorse ad una dissoluzione del Parlamento. Dalle elezioni uscì una maggioranza tory, il gabinetto si ritirò; sir Robert Peel fu chiamato a formarne un nuovo.

Questo grand'uomo di Stato, che conosceva benissimo la situazione finanziaria che accettava, non se ne sgomentò punto. Preparò nel massimo segreto la riforma che doveva accompagnare la domanda di una nuova contribuzione, e quando ebbe stabilito nella sua vasta mente il piano che doveva portare innanzi al Parlamento, egli vi si presentò l'11 marzo 1842 solo e unico depositario del suo pensiero. E nella più magnifica esposizione che abbia mai udito un Parlamento inglese, sir Robert Peel, svolse tutto il suo piano e non lo sottoponeva al Parlamento in via di esperimento, aveva ben altra fede nel suo piano, ma come un concetto irrevocabile nella sua mente e del quale soltanto domandava al Parlamento l'approvazione, persuaso che conteneva il rimedio radicale del disavanzo in cui si trovava il bilancio dello Stato, e ben tosto fece dividere al suo uditorio l'incrollabile fede da cui era invaso. Così fu che il suo mirabile discorso che durò quattro ore fu ad ogni momento interrotto da fragorosi applausi, unanimi, di amici e di contrari. Fu in quel sorprendente piano di finanza che sir Robert Peel introdusse il ristabilimento dell'*income-tax*, che colpiva le classi ricche, mentre proponeva riforme essenziali in favore delle classi povere.

Dopo aver messo sotto gli occhi del Parlamento il vero disavanzo esistente, ed analizzato con singolar perizia ed onestissima imparzialità, le cause di questo disavanzo, sir Robert Peel arrivò a proporre il rimedio. Qui, signori, mi sia permesso di riprodurre, per quanto me lo consenta la mia memoria, alcune parole di quel gran genio riformatore al quale il popolo inglese con

riconoscenza nazionale ha innalzato delle statue, e proveranno che non v'è nessuna analogia fra l'*income-tax* tassa temporaria e la legge presente:

« Quali mezzi abbiamo, dis'egli, per rimediare a questo stato di cose? Seguiremo noi il sistema in pratica da 25 anni in qua? Possiamo in tempo di pace ricorrere al miserabile mezzo degli imprestiti? Faremo noi ritorno a nuove emissioni di buoni del tesoro (*exchequer-bills*) o adoteremo alcuni degli infiniti mezzi che sotto una forma o sotto un'altra, conducono ad aumentare il debito pubblico? Il disavanzo attuale non è accidentale, non è passeggero, è data da tempo remoto, ha delle cause permanenti. Vi vuole un rimedio efficace onde cessi, ma vorremo noi rialzare diritti di dogane sopra oggetti di consumo e di materie prime per il popolo? Ristabiliremo tasse abolite? Altereremo il prezzo diminuito delle lettere? Creeremo tasse sulle ferrovie, allorquando dobbiamo facilitare la viabilità delle merci, per accelerare il lavoro, nel quale il popolo trova la sua sussistenza? No, non lo farò, ed allontanandomi da tutti questi imprudenti tentativi, contando con le risorse del paese e l'energia del Parlamento, domando ai ricchi una piccola parte del loro superfluo, e col prodotto della tassa che vi domando coprirò il disavanzo, ed impiegherò il rimanente nel modo più utile e migliore per preparare un avvenire che renda impossibile un nuovo disavanzo. »

In mezzo ad un indicibile entusiasmo della Camera provocato da questa magnifica esposizione di principii, sir Robert Peel entrò nel dettaglio delle sue riforme in favore degli operai e delle classi povere; di 1200 articoli di cui si componeva la tariffa doganale, di un colpo ne cancellava 750. Gli oggetti d'alimentazione proibiti venivano ammessi con diritti tenuissimi; le carni vive erano proibite, furono ammesse con un piccolo dazio; le carni morte che erano ammesse, lo furono con una grande riduzione del dazio, così egualmente tutte le materie prime.

Ecco quali furono i principii, le riforme, in mezzo alle quali fu ristabilito l'*income-tax*, come parte di un piano riformatore, rimedio radicale di un male esistente, con grave danno dello Stato, e come sollievo efficacissimo a favore degli operai e delle classi povere. Piani di questa grandezza salvano una situazione angosciosa, sono rimedii supremi, che cambiano i rapporti sociali di un popolo, cambiando la posizione dei contribuenti, poichè i ricchi danno un poco del loro superfluo per migliorare la sorte dei poveri, e per verità non saprei ravviare nella presente legge, una sola delle condizioni salvatrici del sir Robert Peel, mentre questa legge esonera invece classi ricche e benestanti e colpisce le classi le più povere come sono i 3,750,000 individui tassati a 2 lire. Evitiamo il confronto di cose che non hanno analogia, perchè conducono all'errore; l'*income-tax* fu un rimedio eroico che rimise l'equilibrio nelle finanze dell'Inghilterra, la presente legge non rimedia

a niente, è un povero espediente aggiunto a tanti altri; la di cui adozione non può attrarre di certo gli applausi del paese nè al Ministro che l'ha voluta nè al Parlamento che l'avrà votata.

Io, signori, mi era proposto di domandare la soppressione di una disposizione che implica una questione internazionale, quella di voler obbligare i cittadini italiani a pagare la tassa sopra il reddito mobile che hanno all'estero; la Commissione avendola soppressa, io mi riservo la parola se mai vi fosse opposizione dall'onorevole Presidente del Consiglio, in quel caso mi permetto di ricordargli che nella giornata del 13 luglio egli stesso diceva: non oso dire che spero da questa clausola un grande vantaggio per le finanze.

Signori, qui finisco le mie parole. Io capisco benissimo che un Ministro delle Finanze così intelligente, così coscienzioso, così operoso, come l'attuale Presidente del Consiglio, si affanni in presenza dei disavanzi che esistono per trovare i mezzi onde renderne minore la cifra; io divido coll'onorevole Presidente del Consiglio la fede ferma che l'Italia è abbastanza grande, gloriosa, ricca per pagare la sua emancipazione, nè mi spavento del tributo che l'Italia dovrà pagare per la sua libertà; se si dovrà accrescere il debito pubblico di due o tre miliardi, sarà un lieve tributo per il riscatto di 22 milioni d'Italiani, ed il popolo che ha la gloria di aver fatto una rivoluzione, di aver guadagnata la sua esistenza politica senza che gli si possa attribuire un solo delitto, un solo eccesso, nè dalla popolazione, nè dal Governo, quel popolo ha fatto più per la libertà che tutte le armate del mondo. Ma reputo pensiero infelicissimo quello di aver voluto dotare l'Italia in questo momento di una legge sul reddito della ricchezza mobile, parziale imitazione di una legge inglese, la quale, malgrado la sua colossale importanza, poichè nell'anno passato ha prodotto allo Stato 275 milioni di lire, non ha mai potuto ottenere i diritti di cittadinanza, è stata sempre considerata come una legge transitoria; il più piccolo studio sulla differenza fondamentale che esiste fra i due popoli sotto il punto di vista politico, sociale, industriale, commerciale avrebbe dovuto indurre a rinunciare ad un tentativo che ardisco chiamare imprudente, che riuscirà certamente di pochissimo frutto, perchè oltre il suo carattere di odiosa fiscalità, colpisce una ricchezza che fra noi è al suo nascere.

Dopo avervi così espresso il mio fermo convincimento, dovrei e vorrei concludere logicamente, ma ciò mi è vietato da riguardi personali a me carissimi, da considerazioni di pubblica convenienza e perchè riconosco la mia completa insufficienza per proporre al Senato una misura energica, colla quale renderebbe un immenso servizio al paese ed all'onorevole Presidente del Consiglio, perchè nel suo destino sarebbe di creare veramente una legge ben ponderata sulla ricchezza mobile, e non mai sul reddito, ed ha tutti i mezzi intellettuali e politici di raggiungere questo immenso scopo. Non potendo fare siffatta proposizione, mi limiterò mo-

destamente a votare contro il progetto di legge che è sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Presidente. La parola spetta al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo Franc. Signori Senatori, il sistema di dispendio eccessivo, l'aggravamento di molte spese che potevano essere ritardate, il poco vigore nello adottare economie, producono i frutti. Noi ci troviamo davanti, o signori, la quarta legge d'imposta; nè certamente io credo che il paese la rifiuterebbe, nè esiterebbe a sobbarcarvisi, nè io sarei quello che ne lo ritrarrebbe, ove questa legge non mi si presentasse informata all'arbitrio, e non portasse anche l'impronta di un'incertezza la quale troppo chiaramente vi fu dimostrata dagli oratori che mi precedettero.

Io mi guarderò bene dall'abusare, o signori, del vostro tempo, poichè non potrei che ripetere sia sul sistema, sia sul principio della legge, quanto fu detto. Io non pavento, come altri testè accennava, il ritardo della percezione di quanto frutterebbe questa legge. È già detto che essa non produrrebbe che 15 miserabili milioni, dico miserabili in proporzione al vuoto delle nostre finanze.

Io credo che qualora la legge che ci viene proposta fosse informata ad altri principii, certamente potrebbe essere gradita al paese e dare maggiori risultati alla finanza.

Io non faccio con queste parole se non che giustificare il mio voto reiettivo della legge, poichè io credo che porterei vasi ad Efeso portando maggiori lumi a questo consesso.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, la Commissione permanente di finanza, alla quale è stato rinviato direttamente il progetto di legge ora in discussione, ha eletto a suo relatore un uomo che voi tutti conoscete per il suo ingegno, per la sua dottrina in materia principalmente di economia politica.

Egli vi ha fatto una dottissima relazione, ma io credo che egli abbia piuttosto spaziato in una sfera nella quale io non lo posso seguire; io invece molto più umilmente mi atterrò in un'altra via, in cui forse ho, non dirò qualche perizia, ma qualche abitudine di considerare e di operare; quindi io non mi innalzerò alle questioni di principio, alle questioni teoriche, alle questioni insomma che molti applicano di preferenza, ma di cui per parte mia non potrei tener conto, se non in quanto esse possano tradurre in atto eminentemente pratico.

L'onorevole Relatore nel suo rapporto ha notato che fra i 13 membri della Commissione permanente di finanza (composta di 15) che intervennero saltuariamente nel seno della Commissione stessa quando questo progetto si discuteva, un solo fu permanentemente dissenziente, volendo, cioè, questi che la legge fosse assolutamente respinta.

Questo tal renitente, questo tale impenitente sono io,

o signori, ed in ciò fare io non sono che consono ai principii che ho professati in tutte le circostanze ed in tutti gli atti a cui ho preso parte; io quindi dichiaro che respingo la legge e per il principio che la informa e per le conseguenze che può produrre per la sua assoluta impraticabilità.

Come dissi, io non entro nelle teorie: io riconosco che nelle condizioni attuali delle nostre finanze, per una giusta perequazione dell'imposta, è necessario che venga introdotta una tassa sulla ricchezza, sulle entrate, sui profitti, sull'apparenza della ricchezza mobile in qualunque parte dello Stato, mentre che nel modo con cui sono ripartite le imposte sulla ricchezza mobile in vigore, esse colpiscono solo una parte degli Italiani e ne lasciano un'altra o niente o molto meno tassata di quello che la giustizia distributiva esige.

Ma se riconosco la necessità di una tassa uniforme sulla ricchezza mobile, differisco in modo reciso sulla maniera di levarla e ripartirla.

Due sono i sistemi, come ben sapete, che si trovano di fronte; l'uno, cioè, vuol colpire direttamente la ricchezza mobile per effetto di dichiarazioni, o di ricerche all'origine della ricchezza medesima; l'altra invece si porta sulla ricchezza che apparentemente si dimostra, si manifesta, e la colpisce nella sua apparenza esterna, onde non andar a cercare minutamente le condizioni individuali di ogni contribuente.

Io professo l'opinione che il secondo sistema sia preferibile, ed avverso completamente il primo: e comincerò col dire che il sistema di imporre direttamente la ricchezza alla sua origine per effetto di dichiarazioni fatte da coloro che debbono sopportarla, è un sistema, direi, incognito nella parte latina dell'Europa: difatti noi non vediamo che sia adottato nè in Francia, nè in Italia per la massima parte, nè nel Belgio, nè in altre contrade.

Noi vediamo che questo sistema è unicamente praticato sotto forme più o meno svariate nelle popolazioni del Nord, nei popoli di razza germanica, e forse non va errato chi dica che se questo sistema non è mai stato introdotto nella parte meridionale d'Europa, ne sia la causa che i costumi differiscono assolutamente da una parte all'altra.

In generale coloro che propendono per il sistema d'imposta diretta sulla ricchezza si fanno uno scudo del sistema inglese, cioè dell'*income-tax*.

Io non voglio ritornare su questo argomento che prima di me è stato da altri svolto con una dottrina, che io mi pregio di riconoscere o della quale sarei molto contento di poter dare un saggio; dirò soltanto che il sistema inglese è un sistema di quotità, mentre quello che si propone è un sistema di ripartizione. Io riconosco che in tesi astratta un'imposta di quotità applicata a ciascun individuo in proporzione delle sue facoltà sia un'imposta eminentemente giusta.

Il principio del resto è quello che informa tutte le imposte, poichè queste hanno lo stesso scopo più o

meno apparente, od almeno l'intenzione è sempre quella di colpire ciascun cittadino in proporzione della sua ricchezza; ma come dissi differisce estremamente nella sua applicazione. Coll'imposta sulla ricchezza mobile presa per quotità voi andate ricercando ciascun individuo e gli domandate quanta è la sua possidenza e su di ciò tassate, e così tassate tutti egualmente: invece col sistema dell'imposta per contingente voi arrivate ad un risultato che talvolta può essere perfino iniquo, poichè è evidente che anche coi mezzi e con tutti i ritrovati che i fautori del contingente hanno saputo raccappare per dare un'idea del come si possa arrivare ad un riparto equitativo, egli è evidente, dico, e l'esperienza lo proverà, che non si può, non che raggiungere, approssimare l'eguaglianza di ripartizione delle imposte.

Evidentemente vi sarà un Comune ove l'imposta ripartita in ragione della rendita così detta accertata sarà del 3, in un altro Comune vicino del 5, in altri non sarà che dell'1. Basterà questo per acreditar una imposta, quando così apertamente si dimostra disuguale, in condizioni affatto identiche.

Del resto, o signori, l'imposta sulla ricchezza mobile, detta *income-tax*, trovasi stabilita in un paese le cui condizioni sono affatto eccezionali.

Io sento potentemente del carattere italiano, sento profondamente dell'abnegazione, della virtù, del sacrificio che possono avere gli Italiani, quando si tratta della salvezza della patria; ma non posso sicuramente disconoscere che le condizioni politiche e morali dell'Inghilterra sono assolutamente differenti da quelle in cui noi ci troviamo.

L'Inghilterra da lungo tempo avvezza a reggersi da sé, a fare i suoi propri affari, ha contratto un'abitudine di disinteresse e di partecipazione alla cosa pubblica che noi non possiamo per molti anni ancora sperare di vedere nelle nostre popolazioni.

Gli Inglesi procedono nella consegna per mezzo di commissari, procedono con mezzi che sono di una grande semplicità, mentre noi per arrivare a questi risultati accatastiamo un'immensità di processi e di mezzi per cui non so come si potrà venire a capo di un risultato tollerabile, ritenuta l'immensa diversità, che passa tra il tollerabile ed almeno razionale sistema di quotità e l'insopportabile arbitrio della ripartizione.

Io passo ad atti pratici, perchè per me valgono più che tutte le considerazioni astratte. Per esempio, nelle condizioni attuali, quando ci fosse un sistema per quotità voi potreste agire per ritenuta sopra una immensità di sorgenti di ricchezza; voi potreste ritenere sui dividendi delle Società anonime, su tutti gli stipendi, su tutti i proventi che si pagano dagli stabilimenti, da tutti quelli in cui harvi un'ingerenza del Governo. E tutto questo lo potreste fare per via di ritenuta senza disturbo per i contribuenti e senza spesa.

l'avere nel sistema per riparto non lo potreste fare perchè evidentemente voi non potreste ritenere un tanto

per cento sopra un reddito, mentre non saprete che questo tanto per cento che ritenete, non darà quella quota che il contribuente deve pagare.

In Inghilterra si comincia per fare la ritenuta che non costa un centesimo allo Stato, sul debito costituito. Sapete che la rendita consolidata è poco meno di 800 milioni; e ritenendo il tre per cento sopra 800 milioni, sono 24 milioni che si ritengono senza un centesimo di spesa.

Vi sono capitali immensi impegnati in associazioni le quali non hanno credito, se non colla pubblicità: quindi non c'è mestieri di dichiarazione. Basta leggere un articolo del *Times*, un suo resoconto per sapere che cosa deve pagare questa società.

Vi sono cospicui stipendi al clero, ed ai secolari per i quali la ritenzione è del pari di grandissima facilità.

Infine vi è un gran vantaggio, ed è questo, che i comuni in Inghilterra, ossia le parrocchie non hanno redditi di consumo: le loro imposte sono tutte dirette sulla proprietà, su chi ne ha il possesso; quindi la ricerca della possidenza riesce facile, in guisa che i tassatori dell'*income-tax* hanno, direi, già avanti di loro gli elementi che servono al riparto della contribuzione locale; contribuzione del resto che è volata dagli stessi contribuenti, non individualmente, ma in ragione del proprio contributo al punto che un solo contribuente può avere persino 6 voti in un'adunanza, in ragione, cioè, della quantità della somma cui contribuisce.

Quindi vi ha là una facilità che voi non potrete trovare sicuramente nel vostro caso.

Vi ha poi una differenza ancor maggiore. In Inghilterra l'*income-tax* colpisce tutta la ricchezza, non solamente la mobile, ma anche la territoriale: conseguentemente quando voi avete la denuncia, per accertarla vi giovate del contegno, direi, che questa persona tiene nella società; dalle spese che fa, dal modo con cui i contratti talvolta appaiono, voi potete farvi un concetto sulla rendita di questa persona; e quindi se fa dichiarazione non vi pare essere in relazione con tutto questo, potete con qualche fondamento cercare di verificarla.

Ma presso di noi col sistema con cui si vuol colpire la ricchezza mobile, come farà il tassatore a conoscere la condizione di fortuna mobiliare del tassato, quando questa non apparisce in modo distinto, se cioè sia o non dipendente dalla ricchezza mobile?

Io adduco poi un esempio, che può prodursi. Pongo un individuo il quale ha una rendita di 50 mila fr. in fondi stabili, non potrete contestargli che questa sia la sola rendita che possiede, perchè o la ricevette per successione, e vi fu per essa una consegna controllata dal Governo, o gli fu costituita per mezzo di un atto di divisione registrato: vi manca quindi il fondamento per attribuirgli una qualsiasi parte di rendita mobiliare.

Ebbene, un individuo posto in queste condizioni avrà un modo di vivere molto luto, avrà sontuosi appartamenti, avrà cavalli, carrozze, insomma tutto quello

che è esteriorità di lusso, eppure costui non dovrà pagare un centesimo, poichè non si può apporgli di avere una ricchezza mobile tassabile, e nel mentre che costui non paga niente per questo motivo, il suo servitore, il suo cuoco, persino il inozzo di stalla o di cucina dovranno pagare l'imposta.

Signori, quando le cose ponno giugnere a questo punto, è un segno che il sistema falla; è una cosa affatto stravagante.

Io credo che il principio che informa la legge, dato il caso che prevalga il sistema indicato dalla Commissione, che la rendita sullo Stato non sia tassabile produca altro assurdo di questa stessa natura; colui che non possiede, e può giustificarlo, altro che rendita sullo Stato, costui faccia pure tutti gli sforzi che meglio gli gradisca, non pagherà niente, ed a fronte di questo ricco, immune dalla tassa, vi sarà l'uomo che ha solo il tanto da vivere alla giornata che dovrà pagare la sua quota d'imposta.

Per me confesso schiettamente che l'aver veduto introdurre il sistema di contingente anzichè appigliarsi al sistema di quotità mi è parso la prova la più manifesta che coloro i quali hanno propugnato questa legge non avevano confidenza nel risultato della medesima, poichè se avessero avuto questa confidenza non avrebbero adottato il sistema di invertire le cose, stabilire cioè *a priori* quella somma che si vuole per quindi ripartirla. Prima guardate la misura delle forze, e quando avrete questa misura regolerete in proporzione la tassa, ma non cominciate a stabilire la tassa, per poi dire, qualunque siano le forze debbono sopportarla.

E non è già che io creda che 30 milioni sulla ricchezza mobile sia una tassa insopportabile, anzi ammetto che dalla ricchezza mobile si possa ritrarre maggiormente; nè disconosco che con altri mezzi, con altri sistemi si potessero forse ottenere li 55 milioni dapprima domandati. Ma poichè si è ceduto sopra questa somma ciò prova che non si poteva ottenere col mezzo di quotità, ed allora si prese un sistema di violenta coercizione per avere almeno con tale mezzo la desiderata somma di 30 milioni.

Non so se leggendo questo progetto di legge alcuno si sia fatto un concetto del modo con cui si procederà per venire a capo di consegnare all'esattore il quaderno di esazione; ma quando si considera alla quantità di riscontri che conviene procurarsi, alla immensità di particolari e di computi in cui bisogna entrare, tutte le operazioni degli agenti per la ripartizione ed altro, io mi fo un'idea che tutto questo porterà ad un tempo remotissimo, e credo di non andare errato dicendo che se anche questa legge potesse andare in vigore col 1° gennaio dell'anno venturo, al mese di dicembre non si sarebbe ancora in condizione di poter mettere in esecuzione i ruoli.

E mi spiego: se si trattasse di legge di quotità, se si dicesse, sarà dovuta una tassa del 2, del 3, del 5 per 0,0, in tale caso, a misura che ho accertato la con-

dizione del contribuente, faccio dei ruoli e li metto in esecuzione, ed a misura che accerto altre condizioni di altri contribuenti faccio altri ruoli suppletivi e li mando egualmente in esecuzione. Ma trattandosi di operazioni di riparto voi non potete far tale riparto in un Comune finchè non sono risolte tutte le innumerevoli questioni sollevate intorno alle quote di rendita imponibile, poichè la quota di riparto varia secondochè ne allargate o raccorciate la base di riparto; è quindi inevitabile un immenso perditempo che vi porterà a capo dell'anno ed intanto non avrete potuto riscuotere nulla. E qui, signori, sta un altro scorcio; intanto che voi potete riscuotere nulla a carico di coloro che per effetto della legge dovrebbero pagare, siete obbligati di abbandonare quei 13 o 14 milioni che producono le tasse in vigore e che avete abolite, e a capo dell'anno coloro che hanno avuto la consolazione di non più pagare e credono forse di non dover più pagar nulla poichè hanno veduto passar 12 mesi senza che lor fosse nulla domandato, come altresì quelli che dopo fatta la loro consegna non vengono ricercati pel pagamento, vedranno addosso l'esattore per colpirli colla nuova tassa che li getterà nella costernazione, per la impossibilità in cui saranno di soddisfare ad un tratto tanta somma. Io mi preoccupo molto dell'effetto che questa legge deve fare sulle popolazioni. Mentre inesorabilmente commuove anche quella massa che è in fondo della società, bisogna pur dirlo, questa legge qual è concepita la colpisce, poichè non esclude alcuno, essendo che quando dite che chiunque ha un reddito di 250 franchi deve pagare 2 franchi di tassa, è questa, diciamolo francamente, sebbene sotto un altro nome, una vera capitazione. Chi è infatti che potrà sostenere che non abbia 250 franchi di rendita? Mettete pure il giornaliero che sia pagato a mese, a settimana, troverete sempre che a capo dell'anno egli ha 250 franchi di rendita e quindi lo colpirete della tassa. Chi esonerate dalla tassa? Coloro che sono dichiarati indigenti dalle Comunità. E non vedete le disparità che ne possono nascere? In una comunità si sarà larghi di certificati di indigenza perchè il contingente è piccolo e in un'altra non si darà che difficilmente un tal certificato perchè nella legge è detto che chi ha 250 franchi di rendita deve pagare due lire. Quando si scende così basso per rifornire le finanze io dico che non le rifornirete punto, poichè la legge sarà tanto odiosa e dovrà incontrare tante difficoltà che non potrete applicarla. Ma voglio anche ammettere che si arrivi al mese di dicembre e che si possano avere in pronto i ruoli. Ma, o signori, io domando se dopo di ciò avviene (come senza verun dubbio avverrà) che si scoprano contribuenti ommessi, come farete? Non potete esigere più di 30 milioni; il loro riparto è fatto. La legge non vi autorizza di più. Profitterete di quelle partite ommesse per rimborsarle proporzionalmente a coloro che hanno pagato? la cosa è impossibile; sarebbe una ridicolezza poichè comporrebbero di tanti centesimi che non varrebbe la spesa di andarli a ritirare. L'appli-

cherete ai Comuni? ma allora attribuirete ai Comuni un'imposta illegale. Quindi io vedo nell'esecuzione della legge difficoltà di ogni natura.

Non domanderò se poi veramente il sistema di dichiarazione possa essere quello che maggiormente conviene all'universalità degli Italiani. Io non so se gli Italiani tutti s'iansi già fatto il concetto del diritto che hanno di governarsi; non so se tutti abbiano quel sentimento di amore di patria, di devozione al reggimento pubblico, per cui possono così facilmente nel proprio interesse dichiarare esattamente e non contravenire. Io veggio però che la moralità non è generalmente in tal parte egualmente ritenuta e veggio che in certe provincie non si ha della lealtà della dichiarazione in causa propria quel concetto che si ha in altre. Veggio che in certe provincie non si colpisce con una penalità l'atto di giurare il falso in causa propria e che si è creduto che questo sistema non possa ammettersi perchè pur troppo a cagione dei Governi che hanno mal condotte quelle popolazioni il sentimento della lealtà in causa propria non è cosa facilmente stabilita.

Dunque come volete a queste popolazioni domandare di venire a consegnare, non già sotto giuramento ma semplicemente con verità il loro avere nella parte che credono di poter impunemente nascondere?

Nelle condizioni della società trovate persone che si faranno più scrupolo di appropriarsi un centesimo di un loro concittadino, ma che non si peritano di nascondere i loro averi quando si tratta di darli al Governo. Ripeto, questo sistema produrrà grandi inconvenienti. Voi dovete farvi una idea che quando chiamerete i Comuni a deliberare intorno alla scelta dei commissari per appurare le consegne, le amministrazioni loro spesso, o meglio quasi sempre, divise da spirito di parte, porteranno la loro scelta sopra quelli del partito dominante, e questi alla loro volta meneranno buona la dichiarazione fatta dai loro amici, parenti, aderenti e partigiani e peseranno sugli altri; che se poi le scelte fossero imparziali, credete voi che vogliano assumere quest'ufficio odioso le persone generalmente le più stimate, le godenti maggior fama?

Come volete che un individuo che si rispetta accetti di sentenziare il suo vicino, di dargli, occorrendo una menzila per duplicargli una dichiarazione che questi sostiene esatta.

Non paventate i rancori, le inimicizie, le vendette che saranno la inevitabile conseguenza di simili dissensioni ed arbitrarie risoluzioni?

In sostanza il sistema che fate prevalere è fondato sull'odio, sui rancori, sulle vendette, sulle passioni dei piccoli paesi; voi calcolate che dall'uno all'altro si farà la dichiarazione, si cercherà a rettificare per non essere essi maggiormente tassati; ma, lo ripeto, questo sistema mira veramente a gettare la discordia, la dissensione nei piccoli paesi.

Io non voglio entrare per ora in tutte le particolarità dei difetti, degli inconvenienti che a mio credere sor-

gono da questa legge; mi riservo quando verrà la discussione dei singoli articoli, di giustificare le parole da me dette intorno all'impossibilità di poter attuare questa legge.

Ma mi si dirà: se voi non votate questa legge d'imposta sulla ricchezza mobile, non vedo come si potrà avere altrimenti la somma che si ricerca?

Niuno può ignorare che le condizioni delle finanze sono gravissime e che quindi bisogna venire al riparo delle medesime. Ogni volta che si è parlato di finanze io non cessai mai d'insistere perchè si accrescessero le attuali imposte, perchè se ne mettessero delle nuove su larga sfera, nè disidirò le mie parole. Quando parlo di respingere questa legge, non respingo che il sistema su cui poggia, accetterò quel sistema che valga non solo a dare la somma che il Governo domanda con questo mezzo, ma a darne una ben maggiore, il sistema cioè dell'imposta per indizi, in sostanza l'estensione della legge sulle patenti, sulla personale e mobiliare, che vige in una parte di questi Stati.

Io ho fatto parte, anzi ebbi la presidenza a mia insaputa, per graziosità del ministro Bastogi, di una Commissione che era incaricata di prendere ad esame un progetto che fu poi lasciato in disparte. Quando questa proposta mi venne notificata, il Decreto era già emanato.

Io accettai con esitanza, ma colla dichiarazione che io avrei condotta la discussione, se prevaleva un principio cui avessi potuto associarmi, ma che se mai nella discussione, ignorando ancora quale fosse il testo della legge, vi fosse un principio cui non potessi aderire, io mi sarei ritirato perchè non avrei creduto di poter condurre spassionatamente una discussione su principi con cui mi trovassi in opposizione.

Voi avete avuto i verbali delle adunanze di quella Commissione sotto gli occhi. Dopo una discussione alla quale prese parte il Ministro per due volte, e dopo la forbita parola dell'attuale Relatore della Commissione di finanza, prevalse il principio della tassazione per via di consegna, ed io allora mi ritirai; ma mentre si discuteva questo principio ebbi la fortuna di trovarmi a fianco di un economista distinto di cui ieri ha fatto parola l'onorevole Senatore Arnulfo nel suo discorso, cioè il professore Buccardo, col quale con somma mia soddisfazione mi trovai d'accordo.

Ricusammo entrambi il principio della tassazione per via di consegna, perchè inattuabile allo stato delle cose.

Ci fu opposto che cosa avessimo da sostituire qualora fosse respinta la proposta. Proponemmo che si dovesse estendere le leggi dell'imposta personale e mobiliare, e delle patenti che sono in vigore in questa parte degli Stati, e che esistono e sono applicate in modo presso che simile in Francia; leggi i di cui risultati erano cogniti e si potevano apprezzare. In sostanza proponemmo queste tasse colle modificazioni convenienti all'uopo. Avemmo per unica risposta, per quanto

ricordo, che queste tasse non si potevano estendere, perchè saprebbero di *piemontesismo*.

Non diedi nessuna replica, imperocchè quando si mettono innanzi di queste ragioni nelle condizioni in cui trovansi le finanze dello Stato, io credo sia meglio lasciarle cadere senza osservazioni. Mantengo l'idea che aveva allora. Io credo che se vi mettete di proposito ad estendere a tutto lo Stato le leggi che non sono una novità di questi paesi, ma una importazione del paese col quale abbiamo molta analogia, cioè della Francia, ove funzionano da circa 60 anni, ed hanno portato all'erario immensi tesori, e le estenderete colle modificazioni di cui sono suscettive per renderle meno onerose in certe parti, e migliorarle in certe altre, voi trarrete una somma di gran lunga superiore a quella che cercate con questa legge, e quel ch'è più l'otterrete con forme assai più accette; e mi spiego:

Quando io pago la mia imposta mobiliare io posso rendermi ragione se vi sia o no dell'arbitrio, perchè si procede su dati che si possono constatare. Si valuta il fitto del mio alloggio, si numerano le carrozze che posseggo, il numero e la quantità de' miei servitori, ed altri segni esteriori. Quando questi segni esteriori esistono, il computo della somma che debbo, risulta chiaro e non mi dà pensiero il timore di essere sopraffatto.

Ma quando avrò a consegnare nel mio comune le mie rendite mobiliari e che mi sarà fatto scrupolo di consegnarle completamente, verrà il tassatore, il quale dirà: mio signore, voi avete un modo di vivere molto diverso da quello che la vostra consegna mobiliare dimostra; quindi è impossibile che voi abbiate consegnato il giusto; mi tassa del doppio, del triplo, secondo che possa muoverlo il malvolere, l'ignoranza, la fantasia; francamente ne rimarrò sdegnato, irritato, e prenderò in uggia il sistema e chi lo applica. Io capisco che un giurato quando dà il suo voto sopra cose che ode o vede possa farsi una convinzione a seguito di esso; ma quando mancano i dati, quando non potete discernere la sostanza mobile dalla sostanza immobile e volete tuttavia che abbia a formarsi un concetto per regolare la tassa da ciò che non si manifesta, evidentemente non potete arrivare alla giustizia, e dirò con molti altri che questa legge sarà un inganno, e come osservarono gli onorevoli miei colleghi che mi hanno preceduto, non essendo poggiata a vere basi, sarà cagione che peggiorerà le condizioni delle finanze.

In quanto a me questa è la convinzione che nutro sulle conseguenze che arrecherà questa legge. Crede il Governo di rifornire le finanze e crede, se essa viene accettata, di essere fondato sopra una base sicura, io invece opino che peggioreranno e che esso si troverà con un vuoto nelle finanze molto più sensibile; e che il paese, per mezzo dei suoi rappresentanti, non accetterà questa legge, che ha sì gravi difficoltà, per la sua esecuzione. Io non voglio essere profeta, ma temo, lo ripeto, che per avere indugiato tanto tempo a prendere

un partito e per averne in definitiva preso uno illusorio, la finanza, andrà sempre più peggiorando, sicché a capo di uno o due anni ancora consumati per raccogliere quei miserabili 15 milioni, quando ne occorreranno forse 150, la deficienza sarà più che mai tremenda.

Io per me ho piena convinzione di fare cosa immensamente utile al paese ed evidentemente utile alle finanze pronunziandomi nel senso che si prenda un altro sistema; perciò il mio voto è recisamente contrario alla legge in discorso.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Farà senso che io, dopo tanti oratori che mi hanno preceduto per senno e per dottrina vaevolissimi, venga a parlare in favore della legge; io mi atterro semplicemente a considerazioni generali, senza entrare in molti particolari che già furono toccati dai preopinanti.

Questa legge a parer mio, è una necessità, e come tale io propongo che venga dal Senato ammessa come lo fu dalla Camera dei Deputati dopo dotta e luminosa discussione. Il bilancio che noi abbiamo veduto presentato fa ampia prova della necessità in cui ci troviamo di aumentare i fondi nella parte attiva; nessuno degli oratori ha confutato questa massima, tutti in genere ammettono che sia necessario stabilire una tassa sulla ricchezza immobile. Ma oltre di ciò io ravviso la legge anche opportuna; il principio dal quale essa è informata, di ripartire cioè per contingente, parte appunto dalla necessità di avere una somma determinata.

Tutte le obiezioni che vennero fatte contro questa legge provano che, attenendoci al principio della quotità, sarà ben difficile che si riesca ad ottenere la somma fissata.

Si allude alle difficoltà gravi dell'esecuzione, si dice che in ogni provincia sarà quasi impossibile il farne la percezione; io però posso assicurare il Senato che nella Lombardia dove una simile legge già da qualche tempo è vigente, se non precisamente nella forma con cui è ora fatta, ma che si avvicina d'assai, essa funziona abbastanza regolarmente, e dà un reddito sufficiente allo Stato.

Io credo che, come è adottata in Lombardia, così si potrà adottare anche nelle altre provincie d'Italia. Certamente le leggi d'imposta non sono gradite alle popolazioni, ma queste devono avvezarsi ai sacrifici reclamati dall'imperiosa circostanza in cui versa il paese.

È opportuna diceva poi questa legge, perchè sostituisce una tassa unica a molte altre tasse diverse, e quindi tende ad unificare le imposte ed a percuoterle in conseguenza in tutte le provincie dello Stato, dove ora vigono imposte affatto diverse.

Questa legge poi essendo una parte sostanziale di tutto un piano finanziario, il quale già venne in massima ammesso dal Parlamento, non potrebbe venire abbandonata senza averne un'altra da sostituire. Il bilancio sta per essere attuato, le risorse già fu-

rono calcolate, ed altro mezzo non vi sarebbe se non appunto di stabilire questo contingente, per assicurare il tesoro che la somma richiesta vi entrerà.

È opportuna finalmente, in quanto che getta una base in relazione alla quale si potrà in avvenire aumentare il reddito più assai di quello che a tutta prima si rappresenti. Come viene oggi limitata a 30 milioni per tutta l'Italia, la legge potrà senza grave peso essere ammessa: una volta che la tassa è radicata, si potrà per l'avvenire o elevando altre tasse o per bisogno dello Stato, aumentando la medesima, rifornire l'erario per vedere di mettere una volta il nostro bilancio in assetto.

Io quindi non posso che fare appello al Senato, perchè voglia accogliere questa legge come una necessità, come da principio aveva detto.

Fatte per questo primo anno le liste, fatti i ruoli di ciascun fondo della ricchezza, sarà possibile fra breve, dietro l'esperienza che si farà, di venire a proporre le modificazioni che possono soddisfare ognuno.

Dei sacrifici bisogna farne, bisogna che al paese si faccia una nuova domanda di danaro, e sono persuaso che anche i municipii si presteranno per dare esecuzione a questa legge nel modo col quale venne in massima accettata dalla Commissione.

La differenza unica, essenziale fra la Commissione e il Ministero sta nel contingente. Su questo non so se il Ministero sarà per recedere dalla proposta che ha fatta, proposta che venne, come dico, già ammessa dalla Camera dei Deputati; ma se la questione vertirà piuttosto sopra alcuni punti di dettaglio, sopra alcuni articoli, io credo che il Ministero non sarà difficile ad accettare alcuna delle lievi modificazioni che possono migliorare la legge, e renderla accetta al Senato.

È con questa convinzione che io voterò per essa.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Sogliono, signori Senatori, coloro i quali hanno lungamente meditato un problema, e credono d'averne trovata la soluzione, sogliono vagheggiare grandemente la soluzione medesima e vederne tutti i pregi e non i difetti: la lunghezza degli studi che hanno fatto sopra la materia, gli ostacoli vinti, le difficoltà superate, i rapporti e le attinenze al loro concetto che hanno trovate fanno sì che essi prendano tale un affetto alle loro idee da far talvolta velo al proprio giudizio.

Siffatta non è, o signori, la mia posizione rispetto a questa legge, imperocché io non ebbi parte in alcuna delle Commissioni le quali lungamente diedero opera agli studi preparatorii; e quando ebbi l'onore d'assumere il portafoglio delle finanze il progetto della legge era non solo compiuto, ma presentato al Parlamento.

Io non ebbi che a farmi un quesito, cioè se a quello stato di cose, se nella condizione dell'erario, fosse mi-

glier partito lo accettare quella legge e condurla a compimento, o piuttosto lo abbandonarla e il ritirarla, e studiare diverso progetto, o cercare altre fonti di pubblica entrata.

Questo studio io lo feci con tutta coscienza; e senza affermare che il progetto di legge che vi sta dinanzi sia ottimo, acquistai il convincimento che non solo fosse preferibile all'estensione delle varie leggi attualmente vigenti in Italia, ma fosse nel momento il solo che si potesse accettare.

Signori, qual è la situazione del Regno rispetto alle imposte? noi abbiamo dovunque la tassa sulla rendita fondiaria, ma l'abbiamo sì inegualmente ripartita che il bisogno di una perequazione fu uno dei primi che si fecero sentire, alloraquando le varie provincie si congiunsero in un sol regno. Da tutte le parti si disse, essere necessario che l'imposta sulla ricchezza fondiaria fosse perequata, e grandi studi si cominciarono su questa materia: ma nello stesso tempo si disse essere impossibile, perequando l'imposta fondiaria, non toccare alla rendita non fondiaria, la quale dove molto e dove leggerissimamente tassata, in talun luogo sfugge completamente ad ogni tassa. Quest'ultima condizione, o signori, è anzi quella della massima parte delle provincie italiane.

Quali sono le tasse che noi abbiamo sulla ricchezza mobile (prendo questa parola che oggimai è usata comunemente) in Italia?

Noi abbiamo nelle provincie dell'antico regno di Sardegna, le quali in questa parte sono le più aggravate, sotto il nome di contributo d'arti e mestieri, la personale, la mobiliare, quella sulle patenti e quella sulle vetture.

La personale e quella sulle patenti si trovano altresì nell'ex-ducato di Parma; e quella sulle patenti è pure in Lombardia; ivi, come accennava l'onorevole Senatore Berretta, havvi anche una tassa in generale sulla rendita.

Nelle provincie modenesi havvi una tassa sui capitali ipotecari, un'altra sui capitali posti in commercio, una sul bestiame, e finalmente una sulle risaie. Le due ultime a buon diritto si vogliono riguardare come tassa sulla ricchezza mobile, essendo loro intendimento di colpire l'industria, e non già la rendita del terreno per se stessa.

Havvi finalmente in Toscana una tassa che è detta di famiglia, la quale per avventura è quella che più si assomiglia al progetto che è ora sottoposto alle deliberazioni vostre.

Quanto alle provincie ex pontificie fu pubblicata, già sono molti anni, una legge sulle patenti; ma per le difficoltà che s'incontrarono nell'applicazione non ebbe seguito. Le provincie meridionali poi anch'esse non forniscono l'erario di alcuno di questi generi di tasse, sebbene in varie epoche ne fosse tentata alcuna, di cui era parsa men difficile l'applicazione.

Il problema adunque, o signori, è questo:

Vogliamo noi prendere tutte queste tasse, od una parte di esse, correggerle migliorarle se si crede, ed estenderle a tutta Italia; ovvero dobbiamo noi farne una nuova, una sola sopprimendo le presenti?

E qui non posso tacere come nella Toscana stessa fin da assai tempo, non ricordo bene l'epoca ma ho qui il libro che contiene quel lavoro, il Consiglio di Stato facesse studi sulla materia, e venisse ad un progetto di legge sui redditi della ricchezza non fondiaria, che comel'attuale si fondava sul principio delle denuncie. Quel progetto non fu mai convertito in legge, perchè le vicende del 1848 e del 49 con tanti altri disegni, lo travolsero.

Alla Commissione legislativa istituita nel 1860 presso il Consiglio di Stato a Torino furono presentati due progetti, uno di tassa mobiliare, e l'altro di tassa patenti; ma quel concesso, che certo era composto di uomini dotti e pratici, credette di doverli respingere, ed una relazione esiste che voi avete potuto leggere, la quale ammette invece il principio su cui la legge presente è basata.

Venuto a reggere le finanze il ministro Bastogi, egli fece elaborare un progetto negli uffici del Ministero; e poscia nominò una Commissione al cui esame sottopose quel progetto. Fu quella la Commissione di cui testè vi parlava l'onorevole conte di Revel, e che egli per le prime sedute presiedette.

La Commissione ammetteva doversi stabilire una tassa unica; e questa doversi fondare sul principio diretto delle denuncie, o delle portate, per usare il termine tecnico. Questa deliberazione della Commissione fu la ragione per cui l'onorevole conte di Revel, con quella lealtà che gli è propria, e per quelle persuasioni che ha testè espresse, credette di non poter più innanzi farne parte.

La Commissione dopo otto mesi di discussione, di che i processi verbali sono pubblicati, fece il suo rapporto.

Ma nel marzo 1862, cioè appunto nel tempo che la Commissione avea condotto a termine il suo rapporto, essendo avvenuto un cambiamento di Gabinetto, all'onorevole Bastogi succedette l'onorevole Sella, mio predecessore nel Ministero; il quale, non essendo ancora la legge presentata, credette anch'egli di dover ripigliare nuovi studi sopra di essa.

Non fu se non se nel novembre 1862 che egli presentò finalmente alla Camera dei Deputati la legge che è attualmente in discussione, accompagnata da quella dotta e splendida relazione che voi tutti ben conoscete.

Io ho voluto indicare questa breve storia e questi trapassi che ha avuto il difficile argomento per venirne a due conclusioni.

La prima è che mal s'apponeva l'onorevole Senatore Marliani, dicendo che quest'argomento non è stato studiato; al contrario esso è stato studiato fin dal tempo

delle annessioni delle provincie italiane, prima anzi che fossero insieme riunite tutte le provincie che ora formano il Regno d'Italia, imperocchè il problema si offriva immediatamente chiaro e stringente. L'onorevole Senatore Marliani può quindi ben dire, se tale è il suo avviso, che il risultato dei lunghi e vari studi sia erroneo: ma non può certamente dire che una legge di simil fatta sia stata improvvisata e nata come Pallade, tutta armata dal cervello di Giove.

Il secondo motivo pel quale io ho voluto accennare alla genesi del progetto attuale, si è che non ostante tutte le ragioni che in ognuna delle discussioni sopra accennate sono state recate innanzi, il principio di una tassa unica, la quale si fondasse sulle denuncie, sempre prevalse.

Ciò prova, o signori, che vi era qualche cosa di molto grave, di molto rilevante, dirò anche di molto evidente che si opponeva nella mente dei congregati all'applicazione generale delle leggi attualmente vigenti in alcune parti d'Italia.

Ora se le ragioni addotte da coloro, la cui opinione prevalse, erano, a mio avviso, più potenti delle ragioni opposte, se una necessità dell'erario stringeva assolutamente a prendere provvedimenti, che cosa dovevo io fare?

Io doveva accettare quella legge, non perchè la creda ottima, ma perchè mi parve che nelle condizioni generali economiche e politiche d'Italia presentava la maggiore probabilità di applicazione ed i minori inconvenienti.

Tale, o signori, è stato il mio convincimento ed io debbo dirvene le ragioni.

Ma prima di tutto bisogna che io accenni ad alcune citazioni fatte ieri dall'onorevole Senatore Arnolfo, che corrono, se non erro, da Giambattista Say fino al conte di Cavour.

Io credo che le citazioni da lui recate innanzi si riferiscono principalmente, se non esclusivamente, al concetto di una tassa unica che si volesse sostituire a tutto il sistema nostro finanziario; ed io, posta così la questione, confesso di partecipare appieno al concetto di quegli illustri uomini. Certo non mi faccio l'utopia, che siamo vicini a poter introdurre, nè che pur potendo sarebbe bene introdurre una tassa unica, la quale surrogasse tutte quelle che già esistono.

Ma qui non si tratta nè di abolire la tassa fondiaria, nè tampoco di abolire la tassa di consumo, i dazi di confine, le tasse sul trapasso delle proprietà e sugli affari, le altre imposte insomma dirette ed indirette che compongono tutto insieme il sistema delle nostre finanze. Si tratta solo di imporre una tassa sopra la rendita della ricchezza non fondiaria; si tratta di decidere se questa tassa, della quale tutti ammettono la convenienza e la giustizia, debba essere moltiplice prendendola per indizi o per aiuomi, ovvero debba essere diretta, prendendola per

dichiarazione, per denuncie sindacate in un modo più o meno efficace.

Tale, o signori, è la posizione della questione.

Se io volessi ripigliare le discussioni le quali sono state fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento subalpino ogni volta che fu presentata una delle leggi d'imposta molteplici sulla rendita non fondiaria, o che ne furono presentate le numerose correzioni (perchè mi sia lecito qui dire fra parentesi, che come non vi è tassa ottima, così non vi è tassa che non debba correggersi per l'esperienza), non dovrei che riassumere quelle discussioni per combattere tutte quante quelle leggi che oggi sono in vigore.

Anche allora si dimostrava la loro ingiustizia, la loro inefficacia, la impossibilità di attuarle, la sproporzionalità, la incostituzionalità, tutti i difetti pei quali si può contraddirle.

Nondimeno le leggi furono votate, sonosi messe in applicazione, si sono eseguite; e non dico che sieno buone, hanno anzi molti inconvenienti, ma certo i pericoli che se ne temevano, non erano poi così gravi nella pratica, come si disse innanzi.

Ma che in realtà vi fossero in quelle leggi degli inconvenienti è, a mio avviso, indubitabile: e quando si tratta d'introdurre una legge nuova d'imposta in paesi che ancora non ne hanno, bisogna pur cercare almeno quella forma la quale abbia meno inconvenienti. E, per esempio, una legge la quale si fondi sul valore locativo, ma non ha essa, o signori, una sproporzionalità grandissima? Non ha essa intrinsecamente molti germi d'ingiustizia?

Prima di tutto essa non colpisce soltanto i redditi della ricchezza non fondiaria; essa colpisce anche i redditi della ricchezza fondiaria: perocchè il proprietario il quale oggi ha pagato la sua parte d'imposta per il terreno donde ritrae la sua rendita, pagherà poi pel valore locativo una nuova imposta mobiliare sulla stessa rendita, o per lo meno se le sue rendite sono dell'una e dell'altra natura si confonderanno insieme entrambe le rendite nel tributo.

Vi ha insomma un oggetto due volte soggetto a tassa; ed una confusione di rendite tassabili, mentre l'imposta dovrebbe distintamente colpire soltanto i redditi della ricchezza non fondiaria.

Oltre di che diremo noi che il valore locativo sia determinato soltanto dalla rendita e non da molte altre condizioni?

Ho io mestieri, o signori, di dimostrarvi che, per esempio, le condizioni della famiglia, il numero dei componenti la medesima, entrano come elemento potentissimo nel valor locativo? Il valor locativo è egli sempre un indizio di agiatezza, o non piuttosto il contrario? Il maggior valore locativo non dipende egli sovente da maggiori bisogni, invece che da rendita maggiore? Le condizioni della professione e dell'industria non sono esse un elemento del valore locativo? L'industriante non ha d'uopo di un vasto locale per i suoi

opifici? L'avvocato non ha d'uopo di uno studio dove ricevere i suoi clienti? Questi bisogni non ha chi vive, per esempio, di rendita pubblica.

Signori, oltre a ciò, il valore locativo rappresenta esso veramente la ricchezza, non dirò solo individuale, ma anche la ricchezza generale del paese?

▲ me pare che no, per quanto rispetti grandissimamente l'autorità di quell'illustre scrittore, lo Stuart Mill, accennato nel suo studio dall'onorevole mio amico Senatore Scialoja. Epperò non posso convenire interamente nella sua sentenza; e credo che il valore locativo segua le vicende della domanda e della offerta come ogni altra merce; e per darne un esempio chiaro e breve, chi può credere che nella città di Torino la ricchezza da tre anni sia cresciuta proporzionalmente allo aumento del valore locativo? Io credo che basti questo esempio per tutti a distruggere la esattezza di quella proposizione.

Non parlerò, o signori, della tassa patenti. Ognuno sa che in un paese nel quale l'industria è libera, il sognare per categorie le professioni ha qualche cosa di contraddittorio. Il sistema delle patenti ricorda le antiche corporazioni di arti e le maestranze.

Oltre di che, chi può a priori classificare i redditi dell'industria? Voi siete costretti nella vostra legge a classificarle secondo le qualità delle industrie e secondo i luoghi ove si esercitano; ma la qualità delle industrie ha ben poco rapporto coi profitti, poichè nella stessa industria potete averne dei minimi o dei massimi; quanto poi alla diversità dei luoghi, dirò che sono evidenti le gran difficoltà che s'incontrerebbero nel nuovo Regno d'Italia, qualora si volesse applicare la tassa delle patenti qual è nelle antiche provincie.

Non parlo della tassa sulle vetture perchè di scarso reddito; e perchè è noto a tutti quante difficoltà pratiche si incontrino nell'applicarla.

Non parlo neppure della tassa di porte, finestre, sebbene se io credessi che essa potesse dare un efficace incremento all'entrata delle nostre finanze, non ripugnerei punto a introdurla, perchè più che della bontà delle tasse, mi preoccupo della necessità di soccorrere con nuove entrate ai bisogni del bilancio ma credo pure che sarebbe o poco proficua, o se spinta oltre certi limiti diverrebbe odiosissima.

Ma torniamo all'argomento. Gli onorevoli preopponenti hanno insistito sulla convenienza di estendere a tutta Italia le imposte molteplici sulla ricchezza mobile, che sono in vigore nelle antiche provincie sarde.

Ora io chiedo, quale sarebbe il gettito di questa rendita applicata a tutta Italia?

Signori, prendiamo il bilancio, studiamo che cosa rendano queste tasse, sommiamole tutte insieme: esse rendevano nell'anno 1860, otto milioni circa, sopra cinque milioni di abitanti. Ora potete poi immaginare che in tutto il regno vi sia la ricchezza

che vi è in queste provincie? Tale supposto sarebbe assurdo.

In fatto d'industria, di ricchezza mobile (non parlo della ricchezza fondiaria, perchè altre parti d'Italia prevalgono nella produzione agraria) è questo per certo di gran lunga il paese più avanzato e prospero di tutta Italia. Perciò non si potrebbe certamente quadruplicare il prodotto di questa tassa, come si quadruplica presso a poco la popolazione per formare il prodotto presumibile dell'intero regno d'Italia.

E infatti, se voi discorrete le discussioni che su questa materia sono state fatte; se confrontate i calcoli che appaiono da questo gran libro di 540 facciate di carattere minutissimo, il quale dimostra che studi, e molti, si sono fatti, checchè ne dica l'onorevole Mariani, ebbene, signori, voi riconoscerete che nessuno ha mai creduto che queste tasse esistenti nelle antiche provincie, applicate che fossero a tutto il Regno d'Italia, potessero dare più di 16 a 20 milioni.

Ma v'ha un altro ben grave argomento contro queste tasse, ed è che furono stazionarie. Se dall'epoca in cui fu introdotto nel Regno di Sardegna il sistema delle imposte molteplici, si vedesse un grande progresso nei loro proventi, questo fatto sarebbe un grave argomento per estenderle, ancorchè da principio dovessimo contare soltanto su piccolo introito nelle altre provincie del Regno. Ma quando veggio che nel Piemonte il provento è rimasto stazionario, allora dico che abbiamo mestieri di uno strumento che abbia maggiore elasticità, per dirlo con una metafora usitata, abbiamo mestieri d'una forma d'imposta che ci dia la speranza, la probabilità di averne una somma molto maggiore di quella che darebbero le tasse attuali vigenti nel Piemonte, quando fossero applicate a tutta Italia: abbiamo mestieri d'una tassa, il cui prodotto sia progressivo, e sia portato al massimo sviluppo quando tutta l'Italia abbia raggiunto quelle condizioni di industria e di ricchezza, che per ora non appartengono che ai paesi che, come questo, alla naturale attitudine hanno congiunto i vantaggi del regime della libertà politica ed economica.

Un'altra difficoltà grandissima nell'applicazione di queste tasse al resto del Regno si troverebbe nella diversa organizzazione amministrativa, che hanno avuto le varie provincie.

Ed in vero, signori, se voi ponete mente alle divisioni e classificazioni che sono nelle leggi qui vigenti, ne noterete una che ricompare molto sovente, ed è quella della popolazione assoluta dei Comuni; troverete che nei Comuni con una popolazione al di là di 1500 anime, gli industriali pagano tanto, al di là di 5000 tanto di più, al di là di 6000 tanto di più, ecc.

Questo che è giusto e ragionevole, data la circostanza comunale di queste provincie, sarebbe al tutto ingiusto ed inapplicabile, se vi ponete ben mente, alle provincie toscane ed anche alle meridionali, dove i Comuni piccoli sono pochi e molti invece i grandi Comuni: e dove

per conseguenza non regge l'ipotesi che la ricchezza segua la popolazione assoluta dei Comuni. I Comuni p. es. inferiori a 1500 anime in Lombardia e in Piemonte comprendono i due quinti della popolazione, in Toscana comprendono un ottantesimo della popolazione. In Lombardia i Comuni al di sopra di 6000 anime superano appena il quinto della popolazione, in Toscana superano invece due terzi. Ciò prova che la densità della popolazione, la sua agglomerazione che è vero indizio di ricchezza non ha il medesimo rapporto colla popolazione assoluta dei Comuni nelle provincie settentrionali, nelle meridionali che nelle centrali.

Un altro inconveniente di queste tasse è la loro duplicazione sulla medesima rendita. Nessuno ignora che questo è stato uno dei lamenti i più vivi che si sono fatti in queste provincie, e il conte Di Cavour in quei discorsi, che ieri citava l'onorevole Arnulfo, accennava come un inconveniente gravissimo delle tasse attuali quello che p. es. la proprietà fondiaria deve ripagare una seconda volta, e che l'industriale deve ripagare la seconda, la terza e la quarta volta. Questo inconveniente è una delle cause che eccitano la maggior ripugnanza nella popolazione all'atto della esecuzione di queste tasse.

Quando il conte Cavour nella sessione del 1858 parlava delle tasse che erano anche allora vigenti, egli si rifiutava è vero a sostituirle con una tassa unica sulla rendita dietro denuncia; ma accennava pure nella stessa seduta che « se avesse da applicare un nuovo sistema di imposte in un paese in cui altre non ne esistessero, probabilmente avrebbe creduto più opportuno di incominciare da questa; e che se fosse stato in Inghilterra sarebbe stato fra quelli che costituivano la minoranza del Parlamento i quali votavano per rendere permanente l'imposta sulla rendita, mentre ora non è che transitoria ».

E qui, o signori, si presenta una quistione politica; non già quale la presentò il conte di Revel, ma una quistione politica esiste realmente.

Il conte di Revel ha detto di aver udito da alcuno della Commissione del 1861 che le altre provincie d'Italia rifuggirebbero dal ricevere le tasse vigenti nelle antiche provincie, perchè avrebbero dato a quest'estensione una qualifica di piemontesismo.

Non credo a questo sentimento nelle provincie d'Italia, anzi reputo che quando le tasse o le altre leggi di queste provincie siano le migliori, e le più attuabili, il resto d'Italia le riceverà sempre con riconoscenza.

La questione politica sta in ciò che in provincie dove siamo stati costretti d'introdurre nuove tasse, ove dobbiamo introdurre ancora in parte quelle di dazio consumo, dove dovremmo aggravare quelle sul trapasso di proprietà e sugli affari, sia quasi impossibile ottenere che si sopportino molte nuove tasse nello stesso tempo.

Su questo punto faccio appello agli onorevoli Sena-

tori, i quali appartengono alle provincie meridionali, e domando loro come uomini esperti del paese, che sulla loro coscienza ci dicano; credono essi più facile introdurre una tassa unica sulla rendita della ricchezza mobile, quand'anche questa tassa abbia degli inconvenienti, o credono più facile d'introdurre quattro, cinque, sei, sette leggi e tasse quanto sarebbe pure necessario per ottenere il risultato finanziario che ci proponiamo?

Io non esito a dire che l'estensione di tutte le tasse che sono in Piemonte ed anche in qualche altra parte del regno, quand'anche non avessero gl'inconvenienti che ho dichiarato testè, per ciò solo che sono molteplici, per ciò solo che chi ripercuotono più volte sulla stessa persona e sulla cosa stessa, sarebbero rifiutate, od almeno troverebbero una ripugnanza e difficoltà maggiore di quello che troverà la tassa unica sulla rendita come noi l'abbiamo proposta, malgrado gl'inconvenienti che possono trovarvisi.

Presidente. Il signor Ministro prenderà alcuni momenti di riposo.

(Si sospende quindi la seduta e si riprende dopo dieci minuti.)

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Questo sentimento di repulsione che io credo indubitabile contro le tasse molteplici, dirette ad un medesimo oggetto, specialmente nelle provincie le quali finora non hanno avuto alcuna tassa sulla ricchezza mobile, questo sentimento di repulsione si manifestò in un modo evidente e spiccato nella Camera dei Deputati.

Quando un Deputato molto autorevole in materia finanziaria, e che appartiene alle antiche provincie sarde, il Deputato Lanza, prese a sostenere la tesi che ha testè difeso l'onorevole conte Di Revel, egli dovette accorgersi che trovava così pochi fautori del suo principio, che non concluse il suo discorso se non dicendo che si sarebbe ben guardato dal proporre questa sua idea, perchè, per quanto fosse buona, non aveva la minima probabilità di essere accettata.

Io credo, o signori, che gli uomini di Stato non possano a meno di tener conto di queste disposizioni morali, e che quando si tratta d'introdurre nuove tasse, non basti solo esaminarle astrattamente, teoricamente, e discendere quindi alle difficoltà della loro esecuzione; conviene tener conto dello stato dell'opinione pubblica, dell'opinione dei mandatari eletti dal paese.

Con quale coraggio dunque contro una così decisa opposizione potrebbe un ministro di finanze riprendere il tema di proporre l'applicazione pura e semplice delle leggi d'imposte molteplici che vigono nell'alta Italia?

Ma in fine questa nuova legge, poichè ho criticato finora le leggi esistenti, merita essa poi tutte le accuse che le si sono dirette?

E essa realmente ingiusta, è essa impossibile ad attuarsi?

Io non lo credo.

Prima di tutto, anzichè dirla ingiusta, io credo che teoricamente nessuno possa contrastare il contrario, cioè che questa forma d'imposta meglio risponda al principio della proporzionalità stabilita dallo Statuto.

Ma se la ingiustizia e la sproporzionalità non nascerà dal principio, nascerà, dicesi dalla sua attuazione, dall'infedeltà delle portate, dalle difficoltà del sindacato.

Questo, se non erro, è l'obbietto che si fa alla legge presente. E certamente è grave. In Inghilterra stessa, dove, come diceva il conte Di Revel, i costumi non sono uguali ai nostri, pure si è trovato che sovente le portate sono infedeli.

Io confesso la verità, non ho una risposta categorica a quest'obbiezione; non posso ripromettermi che tutte le portate saranno fedeli; però io credo che quando sono fatte nella cerchia di un Comune sotto il sindacato di un'autorità che non è governativa, ma elettiva dal Comune stesso, rivedute dallo agente finanziario, sentenziate dal prefetto che esamina le deduzioni ed i vari pareri, si potrà pervenire ad una approssimazione, la quale non sia lungi dal vero, e si potrà pervenirvi senza molte vessazioni, poichè il metodo è semplice.

Il tassatore o l'agente di finanza invia ad un contribuente la scheda nella quale deve notare i redditi secondo le categorie accennate. Il contribuente risponde o non risponde.

Se il contribuente risponde fedelmente, l'agente finanziario si contenta della sua dichiarazione, e si contenterà anche purchè non ci sia una rilevante diversità, poichè credo che il tassatore non debba andar cercando il pelo nell'uovo. Allora l'opera è compiuta e non vi è più che il fissare la tassa sulla rendita imponibile fatta secondo quello che gl'inglesi chiamano *discrimination*. Se poi l'agente di finanza non crede che la portata sia giusta, in tal caso egli dà la sua opinione sulla quale la Commissione viene ad interloquire discutendo le ragioni pro o contro, e chiamando lo stesso contribuente ad addurre le proprie giustificazioni; havvi infine un appello dalla sentenza della Commissione comunale ad una Commissione provinciale, dove entrano anche elementi scelti dalle Camere di Commercio e dal Prefetto.

Se poi il contribuente non risponde, è il tassatore stesso che stabilisce questa rendita, e come la dichiarazione o la portata sono rese pubbliche, il contribuente ha per sua parte il diritto di confutare gli errori del tassatore. Interviene nella controversia la Commissione comunale e in appello la provinciale a quale decide.

Il metodo adunque non mi sembra nè sommaramente difficile nè così remoto dal ritrovamento del vero che non si debba sperare in media generale se non è il vero assoluto, un risultato che a questo s'approssimi.

Non dimeno come questo difetto che è il vero, che

è il solo grave, si presentava agli occhi di tutti, il proponente della legge cercò di rimediare per mezzo del contingente.

Il contingente, o signori, contro il quale assai vivamente argomentò testè l'onorevole preopinante, ha due scopi.

Il primo si è quello di assicurare il tesoro di una somma;

Il secondo, è quello di interessare tutti i contribuenti alla formazione di un elenco, di uno stato, (non dirò catasto, per non offendere l'onorevole Senatore Pareto) di uno stato della rendita della ricchezza mobile.

Se il contingente fosse molto grave, io comprendo perfettamente le ragioni che vi si potrebbero opporre; dappoichè ne verrebbero quegli inconvenienti morali che l'onorevole Di Revel paventava, cioè che si cercasse, seguendo i partiti diversi o le private nimistà nei Comuni di aggravare uno più che un altro.

Ma quando il contingente è ridotto in una misura così lieve, come sono 30 milioni, pare a me che gli inconvenienti siano grandemente diminuiti, se non tolti del tutto.

Ma si è detto che fra il contingente e la quotità havvi una vera contraddizione. Questa obbiezione sarebbe giusta se il contingente dovesse essere perpetuo elemento di questa legge; ma il contingente non è che uno spediente temporaneo. La Camera dei Deputati che su questo punto ebbe luogo discussione, ridusse da due anni ad uno la durata dell'imposta per contingente. Esso non ha altro scopo se non di assicurare alla riscossione, nel primo anno, dell'imposta dei 30 milioni, e di apparecchiare lo stato dei redditi della ricchezza mobile.

Allorquando questo stato dei redditi della ricchezza mobile sia fatto in un modo approssimativo al vero allora si passerà al sistema della quotità; allora comincerà l'elasticità della tassa; allora si potranno verificare quei 55 milioni che io non ho abbandonati come proventi di questa tassa, perchè credo che prima del 1866 e 67, si dovranno da questa tassa ricavare.

Ma io, nè il mio predecessore siamo stati illogici accettando i 30 milioni invece di 55; noi ci riservavamo l'avvenire e questa diminuzione della tassa era una condizione per renderla più presto applicabile, per darle più facile assetto, per renderla più proficua per l'avvenire; era il mezzo per giungere, come ci accusò l'onorevole Mariani, senza imbattersi in quei pericoli d'immoralità e di vizi sociali che l'onorevole Senatore di Revel ha accennati, alla vera formazione di uno stato della ricchezza mobile.

Ma il contingente o signori, deve sparire; lieve come è non può in questo primo anno apportare la grande varietà d'oneri, alla quale l'onorevole Di Revel accennava. Dico che non può portare questa grande varietà appunto per la sua incertezza e per i criteri adottati a determinare i contingenti.

Prasi ognuno isolatamente questi criteri presentano delle grandi difficoltà, che l'onorevole Senatore Paleocapa ha molto acconciamente indicate per sommi capi; ma tutti insieme se non arrivano a dare per risultante un valore preciso, io credo che nella pratica non si dilungheranno molto da quella cifra approssimativa che risponda alla vera potenza economica di ciascuna provincia.

Per la mitezza poi della tassa, e perchè i consigli provinciali avranno facoltà d'introdurre quegli altri elementi che derivano da condizioni locali, nel riparto di esso contingente fra i Comuni, non potrà esservi fra un comune e l'altro quella differenza esorbitante la quale doleva tanto all'onorevole Senatore Di Revel.

Il contingente adunque ristretto a questi termini, mentre non può portare quelle disparità che sarebbero da temersi se la tassa fosse maggiore, assicura l'erario dell'entrata della tassa medesima, prepara lo stato della ricchezza mobile; ma esso deve cessare, esso è come il palco che si fa per costruire una volta, e che quando la volta è compiuta si toglie.

Io credo adunque, o signori, che nè pel lato della giustizia, nè pel lato della possibile sua attuazione, nè per la correlazione fra contingente e quotità, nè per altre delle ragioni che furono addotte sia da condannarsi questa legge.

Essa avrà le sue imperfezioni, che l'esperienza sola può correggere, come l'esperienza sola ha potuto correggere in parte le imperfezioni delle altre leggi d'imposta vigenti sulla ricchezza mobile, le quali se è vero ciò che vi accennava nella prima parte del mio discorso, contengono molti più germi di sproporzionalità, e conterrebbero molte maggiori difficoltà nell'applicazione loro.

Quindi, signori, due vie sono davanti al Senato in questo momento. L'una è di accettare sostanzialmente la legge tal quale si trova, dico sostanzialmente, per non escludere lievi modificazioni; e di mettere il potere esecutivo in grado di compierne l'attuazione per l'anno prossimo. All'atto pratico si vedrà quali sieno le parti imperfette, quali sieno i modi di correggerle; si vedrà pure se questa tassa contenga tutti i pregi che i suoi fautori le attribuiscono. Ad ogni modo si farà un grande tentativo e per la scienza e per la pratica, e per l'unificazione del sistema finanziario italiano, e per i bisogni dell'erario.

V'ha un'altra via, o signori, ed è quella di respingere la legge o di modificarla sostanzialmente, che per me equivarrebbe a respingerla. Ma in questo caso dove andiamo noi? Chi può dirmi che sia possibile il compiere immediatamente gli studi necessari per correggere e presentare non una, ma cinque, ma sei, ma sette leggi, che tante ne occorrono per applicare le imposte molteplici a tutto il resto d'Italia, e che anche i loro difensori, come l'onorevole conte Di Revel vorrebbero corrette? E chi mi assicura che esse sarebbero accettate dalla Camera dei Deputati? Chi mi assicura che

non troverebbero un'invincibile ripugnanza in quelle parti d'Italia che finora non ne pagarono di nessuna sorta.

Da una parte, o signori, v'ha il tentativo d'una tassa che per la sua novità ad alcuni deve parere dubbiosa e di assetto difficile; d'altra parte vi ha una rinuncia assoluta per ora a questa maniera d'imposta. Il rinunciare a questa maniera d'imposta a che cosa inevitabilmente conduce? Conduce a rinunciare alla perequazione dell'imposta fondiaria.

Voi non riuscirete, o signori, a far accettare dal Parlamento la perequazione dell'imposta fondiaria se non introducete contemporaneamente un'imposta sulla ricchezza mobile. Coloro che oggi pagano per la ricchezza mobile sotto un nome o sotto un altro a ragione reclamerebbero, perchè la loro tassa fondiaria non sia elevata, se non devono unificarsi similmente e contemporaneamente ancora le altre tasse che pesano sugli altri cespiti di ricchezza. Voi avreste adunque ad un tratto, e arrestata la tassa sulla ricchezza mobile, e impedita la perequazione dell'imposta fondiaria; voi avreste con ciò rovesciato un piano finanziario, qual che si voglia, che pur deve sempre fondarsi sopra nuove imposte, e voi avreste portato al credito dello Stato un colpo terribile.

L'onorevole Senatore Marliani ha detto che quando Roberto Peel riproponeva l'*income-tax*, l'Inghilterra era in ben altra condizione dalla nostra. Sì, era in altra condizione: ma questa diversità rinforza il mio argomento, perchè i disavanzi del tesoro inglese s'aggiravano intorno a due milioni annui di sterlini, e per tanti altri rispetti la situazione economica e finanziaria dell'Inghilterra era ben più florida di quella dell'Italia.

L'Italia non ha bisogno che noi indugiamo ulteriormente; ma ha mestieri che con severi e fermi provvedimenti noi poniamo un limite a quel disavanzo che troppo lungamente protratto ne potrebbe condurre a rovina (*bravo*).

Senatore **Marliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola ora spetta al Senatore Farina, dopo l'avrà il Senatore Marliani.

Senatore **Farina**. Io domando di poter parlare domani.

Presidente. Poichè il Senatore Farina domanda d'attendere a domani, la parola è al Senatore Marliani.

Senatore **Marliani**. Ho domandato la parola unicamente per rispondere ad un appunto che mi è stato fatto dall'onorevole Presidente del Consiglio. Non è vero, disse, che questa legge non sia stata sufficientemente studiata.

Qui certamente la parola studio ha una significazione molto differente, per l'onorevole Ministro delle Finanze e per me.

Io ho letto colla più grande attenzione tutto quanto si è scritto in proposito, ho letto tutti i processi verbali della Commissione incaricata di esaminare il progetto che citava l'onorevole Ministro; non ho trovato un solo

dato statistico, e per me trattandosi di una questione di finanza e di imposte, faccio poco caso di teorie economiche, perchè al mio parere sono questioni che riposano esclusivamente su dati positivi; io non ho trovato alcun dato statistico, l'unico che ho veduto riguarda l'imposta di L. 3.20 che pagavasi in Lombardia, che colpiva 619,000 individui, vale a dire la quarta parte della popolazione. Ne ho chiesti alla Direzione generale delle contribuzioni dirette e nulla ho potuto avere che fosse di qualche utilità.

Sostengo dunque che la mancanza di studi che ho accennato è una verità e perfettamente esatta. Certamente se ci fossero stati studi, come li intendo io, è impossibile che il Presidente del Consiglio avesse accettato a ridurre la tassa da 55 a 30 milioni; ha ceduto perchè gli mancavano i dati statistici, e nel dubbio insorto nella sua mente dopo il suo discorso del

14 febbraio ha preferito ridurre l'imposta e sostenerne una che la Commissione trovava troppo gravosa.

E quando l'onorevole signor Presidente del Consiglio mi dice che egli e l'onorevole Sella sono stati logici, io dico che non lo sono stati, ma semplicemente perchè mancavano di studi necessari per sostenere la loro opinione.

L'unico motivo per cui ho preso la parola, è stato per rendere vieppiù chiara la ragione principale, per cui respingo la legge, cioè perchè essa manca di tutti i dati statistici che possono rendere commendevole una legge d'imposta presso il Parlamento che la debbe votare.

Presidente. Essendo l'ora alquanto tarda propongo al Senato di riunirsi domani alle ore 2 precise per la continuazione della discussione d'oggi, ed intanto sciolgo la seduta (ore 5 1/4).



XLIV.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo* — *Appello nominale* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile* — *Discorso del Senatore Farini contro il progetto* — *Osservazioni del Senatore Arnulfo in risposta al Ministro delle Finanze* — *Considerazioni del Senatore Cambray-Digny a sostegno del progetto* — *Presentazione di tre progetti di legge* — *Schiarimento del Senatore Duchoqué* — *Risposta al medesimo del Senatore Farina* — *Parole del Senatore Martinengo Francesco* — *Riassunto del Senatore Scialoja, Relatore* — *Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri di Agricoltura e Commercio e degli affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge la lettera del Senatore Belgioioso colla quale domanda per motivi di famiglia un congedo di dieci giorni che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Non essendo ancora il Senato in numero legale, si procederà a termini del nostro regolamento all'appello nominale ed il nome degli assenti sarà inserito nel Giornale Ufficiale.

Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale e risultano assenti i seguenti Senatori:

Antonacci — Baracco — Beretta — Bevilacqua — Borghesi — Borromeo — Breme — Cappocci — Capone — Carradori — Casati — Cataldi — Caveri — Conelli — Coppi — Coppola — D'Adda — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — De Sauget — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Dragonetti — Falqui Pes — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoio — Gianotti — Imbriani — Lella — Mameli — Manzoni Alessandro — Melodia — Menabrea — Merini — Monti — Morozzo —

Moscuzza — Natoli — Nigra — Oneto — Pallavicini Ignazio — Pallavicini Trivulzio — Penizza — Paternò — Piraino — Piria — Prinetti — Prudente — Roncalli Vincenzo — Saluzzo — S. Elia — San Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Taverna — Torreuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Sono iscritti nella discussione generale i signori Senatori Farina, Arnulfo e Cambray-Digny.

La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Signori Senatori, se la giustizia, se lo splendore delle frasi, in una parola l'eloquenza valsero a dimostrare la giustizia di una legge, io credo certamente che le mie parole sarebbero gettate al vento, giacchè io non mi lusingo menomamente, non dirò di paragonare, ma nemmeno di avvicinarmi nei pregi del dire alla valentia del signor Ministro delle Finanze.

Ma vi sono verità che parlano così potentemente al cuore dell'uomo che quantunque egli senta la sua in-

feriorità, e direi quasi la sua impotenza a farle prevalere, pure una legge suprema di giustizia e di onestà gli impone di fare quel poco che può onde mettere la verità in evidenza.

Basandomi su questa dichiarazione io entrero senza più nell'argomento.

Anzi tutto sembra a me, che la legge della quale si tratta, contenga in sé una flagrante contraddizione.

Per fare un'imposta sulla ricchezza, la quale in ultima analisi per il contribuente non può essere che un'imposta di quotità si possono sicuramente seguire due sistemi; o si può seguire il sistema di quelli che si reputano indizi di ricchezza; oppure partendo addirittura da colui che deve pagare, attenersi alla base delle denunce. Ma l'amalgama due sistemi insieme, il cominciare con stabilire indizi sommamente arbitrari e che credo insussistenti, come dimostrerò in seguito, di ricchezza, e poi finire per venire alle denunce, mi pare un sistema che ha in sé tutti gli inconvenienti, gli inconvenienti di ambidue, e non ha il vantaggio di nessuno.

L'ecclietismo, o signori, è una cosa eccellente; ma questo non porta la contraddizione, e la contraddizione nel sistema è tutt'altro che ecclietismo.

Per conseguenza, credo, se nell'ultimo stadio di quest'imposta, nello stadio nel quale essa colpisce il contribuente voi trovate buone le denunce, io credo che dovette trovarle buone ed applicarle in tutto il sistema della vostra legge, mentre il trovare le guarentie che voi pretendete trovare in questo sistema non è difficile, giacché non è necessario che il tassatore comunale, per non permettere che il contribuente paghi di meno, sia interessato direttamente nel pagamento dell'imposta governativa, basta che lo sia nel pagamento delle imposte comunali.

Concedete dunque nella tassazione sulla imposta della ricchezza mobile la facoltà ai comuni di aggiungere centesimi addizionali, e allora per evitare la frode tutti i tassatori saranno interessati a non permettere che i contribuenti dei loro comuni la facciano; e lo saranno per quello stesso motivo per il quale si dice che essi devono impedire in una imposta di ripartizione le frodi medesime. Per conseguenza siccome io credo non necessario che l'imposta di quotità in fine diventi una imposta di ripartizione in principio, così trovo la contraddizione non necessaria, viziosa e portante agli inconvenienti di entrambi i sistemi.

E qui piacemi di rammentare come il signor Ministro ammettesse egli pure che tutte le Commissioni che aveva consultate trovavano buono il sistema delle denunce. Ma se è così, ripeto, perchè non seguirlo completamente in tutte le disposizioni della legge?

Vero è che lo stesso signor Ministro non disconobbe i molti difetti di questa legge, e con oratoria destrezza ben bene inculcò che ne ripudiava la figliazione.

Io tengo conto al signor Ministro di questa sua giu-

stificazione, e la trovo eccellente; ma solo mi piace di...

Ministro delle Finanze. Non dissi che la ripudio; dissi solo che non è mia, e ciò per amor di verità.

Senatore Farina. Dice che non è sua, e no tengo conto perchè credo non l'avrà detto inutilmente.

Dunque io tengo conto di questa scusa indiretta e la meno buona. Ma non tengo in conto nè meno buona la ragione per cui di questa imposta egli si è fatto ardente sostenitore. I principali motivi per cui egli si fece ardente sostenitore di quest'imposta, anziché attenersi al sistema più ovvio di estendere qualcheduna delle imposte vigenti delle varie provincie dello Stato, e specialmente di escludere quelle che risultano le più proficue, cioè quelle delle antiche provincie, si furono appunto i seguenti.

Il primo motivo per cui il signor Ministro disse che non credeva opportuno di estendere alle altre provincie del regno le tasse su questa materia esistenti nelle antiche provincie si fu perchè l'entità della rendita loro era troppo tenue.

Infatti, disse egli, fate lo spoglio del prodotto di tutti i varii rami di queste imposte nelle antiche provincie, e troverete che la rendita loro non eccedeva gli 8 milioni. Ora questa rendita è troppo tenue, perchè la legge vigente nelle antiche provincie essendo già assai elevata nella sua quotità non mi porterebbe ad avere in tutto il regno se non da 30 a 40 milioni.

Or bene, prima di tutto per vedere se realmente è tenue questa rendita nelle antiche provincie bisogna vedere quali sono gli enti che si tassavano colla legge in esse vigente; e quali quelli che si tassano colla nuova legge; senza di che non avremo mai l'unità di confronto necessaria per vedere cosa dovesse rendere quella, e cosa invece renda questa.

Ora è facile avvertire come nelle antiche provincie non fossero tassate nè le rendite del debito ipotecario; nè i vitalizi, le rendite sul debito pubblico, i debiti chirografari; nè si scendesse a quello che io reputo il vizio più radicale di questa imposta, che è quella *capitazione* che noi vediamo stabilita nel progetto attuale.

Ora, o signori, facciamo un poco il calcolo di tutti questi rami che non erano calcolati nelle antiche provincie e lo sono invece nella nuova legge, e vedremo che il reddito che si potrebbe sperare da una legge consimile applicata nelle antiche provincie sulle basi della imposta attuale ascenderebbe non ad otto milioni ma a più di sedici.

Ora, se meno di cinque milioni di abitanti dessero sedici milioni per questa imposta, moltiplicando in proporzione della popolazione attuale se ne verrebbe ad avere veramente più di settanta, e si avrebbe quindi già fin d'ora quell'elemento di *elasticità* del quale ha fatto cenno il signor Ministro, e senza bisogno di tirarlo per farlo venire nella legge col ritoccarla ad ogni istante.

La dimostrazione di questa mia asserzione non ab-

bisogna di grandi calcoli, tuttavia io ne accennerò brevemente alcuno.

La massa dei capitali impiegati nei crediti ipotecari fu, se non in tutto, almeno in parte, accertata nelle antiche provincie in occasione che si propose qui pure una legge sui crediti ipotecari medesimi.

So male non ricordo, la sola conservatoria delle ipoteche di Torino dava la cifra, si può quasi dire enorme, di 400 milioni; estendete in proporzione anche più tenue i dati di questo genere di impieghi alla parte rimanente dello Stato e voi avrete facilmente una massa di crediti ipotecari di un miliardo e duecento milioni, massa che corrisponde a un dipresso a quella che con egual proporzione si verifica in altri paesi, che stando a ciò che disse il signor Ministro, e che non credo esatto, dovrebbero reputarsi meno ricchi del nostro.

Ciò posto: imponete sul reddito di questi crediti solo il 5 per 100 di tassa, e voi verrete ad avere circa tre milioni da poter prelevare dai 1200 milioni che avrete di capitali ipotecari, avrete, dico, circa tre milioni d'imposta.

Colla tassa di capitazione di L. 2 per ciascun individuo (poichè dovendo pagare ognuno che ha meno di 250 lire annue imponibili non si può immaginare alcuno che ne vada esente) avrete tutti gli operai, i braccianti, i bifolchi che pagheranno due lire.

Io calcolo che questi braccianti ed operai ascendano su cinque milioni di popolazione ad un milione circa, e questo lo deduco dalle statistiche che mi danno le famiglie composte in generale da 3 a 5 individui. Dunque almeno un milione di questi operai, di questi braccianti deve rendere due milioni d'imposta. Abbiamo 3 milioni di redditi ipotecari e due per questa capitazione che fanno cinque. Prendete i 50 circa milioni che occorrevano annualmente negli antichi Stati sul servizio del debito stabile, redimibile e vitalizio, ed imponete anche solo il 4 per 100 (nemmeno il 5) ed avrete altri due milioni, che uniti ai cinque sovraindicati fanno sette milioni. Calcolate infine i vitalizi ed i crediti chirografari, e ditemi se non troverete altri 8 milioni, e se non sarà vero quello che io diceva che quando stabilite elementi di parità in un'imposta e nell'altra delle antiche provincie non vi renderebbe meno di 16 milioni? Conseguentemente il Governo estendendo queste imposte alle altre parti del Regno avrebbe un reddito non di 30 milioni ma di 70 e più.

Ma, soggiungeva, l'onorevole signor Ministro, la vostra tassa non era elastica, e in tutto il tempo che fu attivata nelle antiche provincie si tenne per lo più a un dipresso identica nel prodotto. Intendiamoci bene: per promuovere l'elasticità della tassa, giacchè questa è frase che bisogna definire, o volete che si applichi da per sé quando crescono gli elementi con cui viene attuata, e allora questa sarebbe una censura per i Ministri, perchè ammessa la verità che il signor Ministro sosteneva dell'incremento della floridezza del paese, sicuramente l'imposta doveva aumentare e così l'osser-

vazione si converte in censura a chi fece eseguire la legge, e non accusa un vizio nella legge medesima; o invece ha voluto dire, come io credo molto più opportuno, che questa elasticità dipenda dalle operazioni del Parlamento che tassi maggiormente i contribuenti, e allora sicuramente, siccome questa tassa non si è creduto opportuno di ammetterla, essa mancava di elasticità; ma in questo caso ne mancherebbe egualmente la vostra, poichè per aumentare il prodotto bisogna che vi sia una legge che lo aumenti di fatto, se no, l'elasticità sarà una parola vuota di senso.

L'onorevole signor Ministro di Finanza, soggiungeva ancora un altro argomento e diceva: Ma che volete? La legge vigente in Piemonte eccita una ripugnanza universale. Come mai volete che io prenda sulle mie povere spalle di farla ingoiare alle altre provincie? Io non conosco tassa al mondo che non ecciti ripugnanza e se v'ha chi sappia suggerirmene qualcheduna, davvero io credo che meriti un premio quale mai si sia aggiudicato al mondo a chicchessia.

La tassa degli antichi Stati eccita ripugnanza, non v'ha dubbio, appunto perchè è più grave delle altre e colpisce maggiormente coloro che devono pagare. Ma, o signori, se cammineremo di questo passo, le casse delle finanze andranno insensibilmente al verde, perchè, lo ripeto, già le imposte tutte eccitano ripugnanza, e questa ripugnanza maggiore non dipende se non da che appunto, come dimostrai, questa tassa è più grave che quella che voi proponete di mettere ora.

Ora dunque la parola ripugnanza in fatto d'imposta è una parola che non pare abbia grande significato, perchè se le imposte si mettessero a capriccio e non quando una prevalente e grandissima necessità lo richieda, io credo che si potrebbe tenere in conto la ripugnanza: ma quando si mettono per necessità, io confido nel patriottismo di tutti gli Italiani che sapranno pagare e piegare il capo alla necessità e non ostinarsi contro la stessa.

Quindi la ripugnanza è tale ragione che non posso nè ammettere nè menar buona al signor Ministro.

Del resto io credo fermamente, esaminando alcun poco il tenore di questa legge, che il motivo per il quale la stessa non suscita la ripugnanza delle altre, consiste nell'organismo della legge stessa.

Non solo la legge porta per sé un'imposta assai tenue, ma vi è una scappatella che l'esperienza mi ha dimostrato, che viene non di rado adoperata.

E prima di tutto io non posso menar buona la ragione messa in campo ieri dall'onorevole Senatore sindaco di Milano, che quest'imposta sia simile a quella vigente in Lombardia.

Signori, ho esaminato la natura di quest'imposta, l'organismo della medesima, il complesso delle sue disposizioni, e con esito a dichiarare che non v'è alcuna somiglianza. Per conseguenza credo che quella asserzione sia basata su d'un equivoco, di nome, anzichè sovra un attento esame.

Se dovessi trovare qualche somiglianza fra la legge attuale e le leggi esistenti nei paesi che ora fanno parte del nostro Stato, la troverei nell'imposta di famiglia che si paga in Toscana, giacchè anche là abbiamo la sgraziatissima circostanza di un'imposta che viene ad essere un'imposta di *testatico* o *capitazione*, che quanti hanno scritto su questa materia trovano pessima siccome quella che colpisce il povero come il ricco, e quindi ha i caratteri di una delle più deplorabili imposte che si possano immaginare. Ed in ciò non posso che associarmi a quanto ha detto l'onorevole Senatore Mariani che trovava quest'imposta grandemente censurabile appunto perchè riesce ad essere un'imposta di capitazione, e quindi a giudizio di tutti gli economisti e degli scrittori di finanza, una delle più impopolari, delle più ingiuste, delle più cattive tasse che si possano immaginare.

Già ho detto, che havvi anche qualche cosa di vizioso nell'organismo di questa legge ed è vizioso qui come in Toscana e produrrà gli stessi inconvenienti, E ciò consiste in che le imposte non si possono esigere: e sapete perchè? Perchè giunti ad un ultimo stadio i ripartitori non le ripartono, e perchè la legge manca di una comminatoria per rendere obbligatorio questo riparto.

Io aveva Comuni nel tempo in cui amministrava una delle provincie della Toscana che non avevano ancora ripartito l'imposta del 1861.

Invitati di ripartirla, rispondevano subito: si farà il possibile per eseguire il riparto.

Debbo premettere che da quella legge in ciascun Comune si deve nominare una Commissione che eseguisca il riparto. Ove queste Commissioni non lo eseguiscono lo deve eseguire il Consiglio comunale d'accordo col giudice o col camerlingo che poi fa eseguire la legge.

Or bene, vi erano dei Comuni che non eseguivano; eccitati dicevano: la Commissione non riparte; si ripeteva: eseguisca il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale non eseguiva. Il medesimo dopo parecchi eccitamenti non avendo eseguito fu sciolto. Gli stessi consiglieri furono nuovamente eletti. In breve: nell'aprile del 1863 l'imposta del 1861 non era ancora ripartita nonostante lo scioglimento del Consiglio comunale, nonostante che si fosse messa tutta la sollecitudine per ottenere l'esecuzione della legge.

Ma questo è l'inconveniente delle leggi le quali non hanno sanzione penale contro i contravventori, i quali sognano la repubblica di Platone, mentre invece l'interesse persuade che chi li ha, deve tenerli i denari in tasca.

Ho già notato, come vi sia contraddizione nell'organizzazione delle generalità delle disposizioni colle quali viene informata la presente legge, giacchè, come dissi, da principio essa è imposta di *ripartizione*, in fine si converte in imposta di *quotità*.

A mio credere questo difetto è gravissimo, giacchè

da principio io trovo questa ripartizione fatta su basi che sono così poco indicanti realmente la ricchezza, che sono così poco consone allo stato precedente dei governi delle diverse parti dello Stato, che veramente bisogna concludere che a forza di criteri, contro criteri e subcriteri, si verrà ad avere un arbitrio assoluto, perchè l'applicazione di questi criteri diventerà impossibile.

Infatti, o signori, come mai non convincersi dell'esattezza di questa osservazione quando noi vediamo all'art. 2 anzi tutto, per esempio, messa per base la ripartizione che deve fare il Governo, la base relativamente al quinto dell'imposta fondiaria urbana e rurale quale risulterà dalla legge del conguaglio. »

Ma, Dio mio! quando la base di un'imposta è una legge che non è ancora legge, io domando a che cosa si riduce questa base?

Necessariamente a nulla.

E questa circostanza fa cessare quella necessità di provvedere istantaneamente, quel bisogno di far presto col quale l'onorevole Ministro delle Finanze chiudeva ieri la sua luminosa arringa.

Se per attivare questa legge si ha bisogno di un'altra legge della quale non è ancora nemmeno iniziata la discussione nell'altro ramo del Parlamento, invece di precipitare sopra dati che non mi paiono attendibili ed anzi sembrano in gran parte erronei, credo si debba aspettare di conoscere il dato principale sul quale questa legge dev'essere fondata.

La lettera B poi porta: « Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Decreto reale 10 maggio 1863. »

Signori, la popolazione può qualche volta essere indizio di floridezza, ma molte volte non lo è.

E qui non sono dell'avviso del Ministro delle Finanze, che voleva persuaderci che le antiche provincie, nelle quali erano la Liguria, la Sardegna e la Savoia, paesi che tutti sanno essere i più poveri di Europa, sono le provincie le più ricche di tutto lo Stato.

Ma tornando al mio argomento della popolazione e prendendo precisamente le mosse dalla Liguria, della quale forse meno male conosco le circostanze, dirò: che indizio di ricchezza, (non parlo del municipio di Genova, parlo adesso della Liguria, e specialmente dei monti), che indizio di ricchezza volete voi dedurre dalla agglomerazione di una popolazione di cui è maggiore ogni anno l'emigrazione in numero eccedente, che pare incredibile, di 2 e fino del 3 per 100? E notate, o signori, che non sono di quelle emigrazioni le quali succedono con capitali per andar a fare ricchi profitti altrove come si verificano, dove questi capitali sovrabbondano come in Inghilterra; no, o signori, sono emigrazioni consigliate dalla estrema miseria di poveri braccianti che non trovando lavoro per vivere nel loro paese, vanno a cercare di impiegare la loro industria altrove, ove sovente non trovano che la miseria e la morte; e dico la morte perchè pur troppo la California,

ad esempio, fu tomba di uno straordinario numero di vittime di questi poveri emigrati.

Or dunque la popolazione non può essere, o signori, una base assoluta di questo calcolo, non può esserlo generalmente, mentre molte volte la circostanza dell'emigrazione distrugge completamente ogni presunzione di ricchezza, e mostra come in molte agglomerazioni di abitanti non la ricchezza, ma l'estrema miseria grandemente prevalga.

Veniamo al terzo argomento, al terzo criterio, per un 50 in « ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, di industria, di assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale ».

Su questo argomento ho meno a dire di quello che ebbi sugli altri, ma vi è però anche qui una tale elasticità di espressione che mi convince sempre più che il fondo si farà come si vorrà, piuttosto che stare strettamente a questi criteri che sono in gran parte inapplicabili; ed in vero se si trattasse di semplici stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato io non avrei gran che a ridire, ma quando si scende ai dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazioni generali, di ferrovie e secondo l'ultimo bilancio sociale, io vorrei che mi si spiegassero un pò meglio le cose.

Queste quote si calcoleranno in modo assoluto od in modo relativo? Se è assoluto, è facile calcolarle; ma se è relativo, è più difficile. Ma avvertite bene che se non lo mettete relativo, voi ammettete un assurdo, perchè verrete a tassare di più per le società di capitali cospicui i quali rendono per esempio l'uno per cento, anzichè per le società che con un piccolo capitale rendono il 10 od il 12 per 0/0: ma non giungono tuttavia a pareggiare numericamente il prodotto delle società aventi un capitale più cospicuo.

Dunque anche in ciò non avrete nessuna base veramente buona, veramente determinata, veramente valida, per poter addivenire a questo riparto.

Succede il decimo in ragione degli introiti doganali e dei diritti marittimi; ma anche questa è tutt'altro che una base certa di ricchezza. Gli introiti doganali, specialmente per i porti di mare, dove entrano le mercanzie, dove sono i grandi scali delle ferrovie e dei bastimenti, pagano i diritti doganali e marittimi per le consumazioni non locali soltanto, ma di grandi estensioni di territori diversi: giudicare quindi della ricchezza locale da questi dati è pure un argomento non attendibile specialmente per aumentare perpetuamente l'imposta, e dico perpetuamente perchè il signor Ministro ci ha detto che questa base servirà poi per fare il catasto della ricchezza mobile (espressione della quale nella mia povera mente non bene intendo la portata), ma che da quanto disse il Ministro significa che per sempre di questi dati si farà argomento per aggravare una data località, la quale in sostanza non ha la ric-

chezza per cui si fa la spesa che all'imposta serve di base.

Succede un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici; e qui pure voi scambiate un mezzo di rendita con un indizio di ricchezza: una lettera per un negoziante è quello che è una zappa per un contadino, è l'istrumento col quale si procura il reddito commerciale, e voi me lo scambiate invece per un elemento di ricchezza mentre non è che strumento di produzione: lo stesso si dica dei telegrafi.

Si calcola infine un altro decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo: e qui bisogna che pure mi soffermi perchè questo prodotto è tanto ineguale fra noi, che non si può dir di più. Noi abbiamo una delle principali città del Regno nella quale esiste un banco il quale fa da notaio, e basta che si facciano le dichiarazioni dei trapassi in quel banco, perchè vadano esenti dalla tassa di registro.

Voce. Non esiste più.

Senatore Farina. Finora c'era; i dati dell'avvenire non ci sono ancora; sono quelli del passato che bisogna calcolare ed esaminare. Lo stesso dicasi del dato del bollo. A questo riguardo mi hanno raccontato un fatto singolarmente strano. Da noi, per esempio, il ramo principale d'introito del bollo, è il bollo che si adopera per gli atti giudiziari, da noi, e credo nella maggior parte d'Italia, chiunque presenta una cedola in giudizio la redige in carta bollata, e così la comunica a tutti gli interessati nel giudizio.

Ognuno vede, quanto specialmente nei concorsi del giudizi d'ordine sia grande il numero dei fogli della carta bollata per fare queste notificazioni a tutti gli interessati; or bene, ripeto, in quella stessa città nella quale esiste quel banco, che fa da notaio, si è trovato un espediente singolarissimo ed è il seguente:

Ogni individuo non fa che una sola cedola in carta bollata, e questa presenta alla segreteria; a tutti gli interessati comunica una cedola in carta semplice, venuto il momento di presentare gli atti al tribunale si riuniscono tutte quelle antiche copie in carta bollata, se ne forma un volume, ed il giudice decide sopra quelle cedole bollate che tutti sono concorsi a fornire, togliendo l'unica cedola bollata che esisteva nel loro volume di atti.

Voi vedete che a questo modo il consumo della carta bollata è talmente ridotto, da venire a rendere il decimo f rae, o meno, di quello che rende in altri siti; dunque anche qui per attenerci a questi dati troviamo una tale irregolarità che non può essere che fonte d'ingiustizia avvenire. A questa ingiustizia certo si potrebbe rimediare, ma quando voi mi dite che su questa base fissarete il catasto della ricchezza stabile, voi renderete perpetue le conseguenze della frode fatta alla legge.

Infine poi « un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperte all'esercizio, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali. »

Per verità, o Signori, se tutti i Governi che hanno preceduto l'attuale fossero stati egualmente liberali, egualmente giusti, avessero egualmente promosso lo sviluppo e la creazione delle comunicazioni, io non sarei alieno dall'accedere a questa base d'imposta: ma da che noi abbiamo avuto Governi nella nostra penisola i quali per la trascuranza di quanto riguardava il pubblico bene furono da eminenti statisti dichiarati la *negazione della Provvidenza* riguardo ai loro sudditi, davvero non so dallo stato attuale, da questa condizione di cose quale argomento di perpetuità di tassa si possa trarre. Quindi anche per ciò io trovo che è sommamente ingiusto quel primo riparto che si vuol fare dal Governo in base a questi dati, e conseguentemente io non lo posso ammettere, sia perchè i dati sono viziosi per se stessi, sia perchè la complicazione loro, la difficoltà di calcolarli al giusto, mi porta a nient'altro se non all'assoluto arbitrio degli uomini del Governo; arbitrio che ripudio costantemente, perchè se è tollerabile che la legge per necessità si scosti dal pretto rigore di quello che sarebbe strettamente giusto, per accostarsi a quello che è più facile e maggiormente effettuabile; so per tale scopo l'arbitrio della legge può essere tollerato; l'arbitrio dell'uomo fu sempre sorgente di grandissimo malcontento in tutti gli Stati del mondo.

Passo ora al secondo stadio nel quale si fa un nuovo riparto dell'imposta, ed è lo stadio nel quale i Consigli provinciali fanno il riparto ai Comuni al disopra di sei mila anime ed ai Consorzi di 12 m. anime compresi nella Provincia.

Qui pure, o signori, io trovo che vi è una tale sproporzione e disuguaglianza che non può a meno di dar luogo alla più grave ingiustizia.

Per dimostrare questo fatto mi è forza di salire al modo col quale attualmente sono composti i Consigli provinciali. Questi si compongono in ora di tanti delegati dei singoli Mandamenti; ma fra l'estensione dei Mandamenti attuali vi è una sproporzione enorme; nella Provincia del cui Consiglio ho fatto lungamente parte, vi sono, ad esempio, Mandamenti di 30 o 36 mila anime, e ve ne sono di quelli che non arrivano a tre mila. Or dunque vedete, che mentre uno dei vostri Consorzi potrà avere nel Consiglio provinciale quattro rappresentanti, ve ne sarà un altro che non ne avrà nemmeno un terzo. Ora come volete che il riparto con questa sproporzione di esseri che lo devono fare, riesca equo e giusto? Sempre si è evitato dai savi legislatori di fare sì che il giudice e la parte sia lo stesso individuo; ma qui inavvertentemente nel mentre creiamo giudici questi enti i cui componenti sono ad un tempo giudice e parte, consacrano le conseguenze della enorme disparità colla quale questo ente è stato creato, e ne accettiamo come giusti i risultati; sebbene gli stessi debbano necessariamente essere improntati dallo spirito di parzialità che è la conseguenza della costituzione degli attuali Consigli provinciali e della ripartizione della popolazione in Consorzi quali sono adesso dalla legge formati.

Dunque anche qui, trattandosi di formare il cadasto stabile della ricchezza mobile io trovo un'irregolarità nella seconda ripartizione non minore della irregolarità che io ho trovato nella prima.

Passando poi all'ultimo stadio, a quello della denuncia, quando si pretende che essa sia sufficientemente garantita dal controllo che ai denunciati possono fare gli altri contribuenti dello stesso Consorzio o Comune, io credo che si cada in un errore per questo motivo, perchè quando domina l'interesse, pur troppo si possono difficilmente prevenire le frodi.

Io ritengo tutti penetrati da spirito di patriottismo, ma quando si tratta di pagare, l'esperienza ci dimostra che in materia di imposta ognuno cerca di pagare il meno che può, ed io non credo di far torto a nessuno, se affermo che questo fatto si verificherà anche nel caso attuale, giacchè è quanto costantemente succede.

Io suppongo dunque che i tassatori facciano fra di loro questo conto, e dicano: So tutti noi arriviamo a dichiarare, per esempio, solo il quarto della nostra rendita, esattamente un quarto, il riparto dell'imposta fra noi non soffre, e noi avremo poi la fortuna di essere per sempre meno tassati nell'avvenire in confronto degli altri Consorzi o Comuni; perchè quando tutti dichiareranno un quarto della rendita loro, senza che ne venga danno nè all'uno nè all'altro, ci sarà nel riparto che devono fare fra di loro la stessa proporzionalità che si avrebbe quando tutti dichiarassero tutto. Quindi non dipenderà che da una coalizione d'interessi di far sì che la vostra legge, che voi credete garantita, non lo sia niente affatto, neanche nell'ultima sua fase.

Per conseguenza neanche per questo motivo io non potrei ammettere la legge di cui ragioniamo.

Del resto, l'onorevole Ministro delle Finanze non disconosceva gli inconvenienti, che da un'imposta di ripartizione possono nascere, ma diceva: Quando la ripartizione è tenue, gli inconvenienti è facile che svaniscano.

Ma io vorrei che il signor Ministro mi dicesse se, dopo avere egli altamente proclamato che le cifre attuali sono *elastiche*, che devono servire di base all'aumento d'imposta avvenire, non abbia egli già distrutto tutto l'effetto che poteva produrre la tenuità dell'imposta medesima, giacchè quelli che devono denunciare attualmente, che devono agire in tutto l'organismo della legge, sanno bene che quantunque paghino poco nell'anno venturo, di qui a due o tre anni pagheranno il doppio, il triplo, il quadruplo, a seconda del bisogno dell'erario e dell'energia del Ministro nel provare l'*elasticità* delle cifre.

Consequentemente egli colla stessa sua dichiarazione avrà già distrutto quel benefico effetto che si riprometteva dalla tenuità della tassa.

A mio avviso poi catasto, quale l'intende il Ministro, e ricchezza mobile sono idee che fanno a pugni l'una coll'altra.

L'idea del catasto nella mia povera mente è con-

ness alla stabilità d'un ente, il quale in mano di chiunque trapassi continua a dare una rendita certa, od almeno approssimativamente accertata; ma quando la riducete alla ricchezza mobile, non capisco cosa vogliate dire. La ricchezza in genere dipende dal lavoro, e quando scendiamo all'uomo, fate che domani si ammali, e la sua ricchezza cessa, perchè non può più lavorare. La ricchezza dipende, ripartendola in tre principali rami d'industria, dal lavoro nell'industria agricola, nella manifatturiera e nella commerciale; ma quanto all'industria agricola, date un fatto per esempio, di atrofia dei bacchi, o di crittogama delle viti, e voi vedete come da un momento all'altro questa rendita sia talmente diminuita da diventare invece di fonte di ricchezza, fonte di povertà per i coltivatori in modo da precludere l'adito completamente a costituire elementi per accumulare un capitale per formare una nuova ricchezza mobile. Se voi mi prendete l'industria commerciale, vedete anche qui come la mancanza di un genere, ad esempio il cotone, può porre in pochi mesi nella più deplorabile condizione quegli stabilimenti che prima erano floridissimi.

Datemi la ricchezza commerciale e colle variabilità delle nostre tariffe vedete ad un momento cessare o nascere la convenienza di un ramo piuttosto che di un altro di commercio e diventare prospero quello che prima era in uno stato deplorabile, o viceversa divenire deplorabile quello che prima era prospero; dunque la questa variabilità essenziale di elementi, in questa incertezza di potenze della persona che volete considerare come ricca, come volete immaginare stabilità in ciò che voi stessi dite che è mobile, che è variabile ad ogni istante? Non è questa una singolare contraddizione?

L'onorevole Ministro diceva ancora:

Ebbene che volete: le tasse veramente perfette non si fanno facilmente; facciamo un'esperienza poi cambieremo.

Signori, il mondo è vecchio, e le società civili sono vecchie anch'esse ed io credo che in fatto d'imposte il nuovo e ragionevole non si possa trovare facilmente.

Vi son scoperte dell'ingegno umano le quali aprono nuove fonti di ricchezza; certamente le strade ferrate, ad esempio, la navigazione dei battelli a vapore hanno aperto nuove fonti di redditi; ma se noi usciamo di là, se noi andiamo nella generalità è difficile trovare del nuovo, e non credo dopo tanti anni si possano sperare felici invenzioni senza fare nostro pro' dell'esperienza dei nostri e degli altri paesi cessando così d'andare in traccia del nuovo.

In conseguenza anche sotto quest'aspetto non posso menar buona la ragione al signor Ministro. D'altronde, o Signori, per esperienza in fatto d'imposta, le variazioni in cose economiche portano sempre con sé gravissimi inconvenienti per i contribuenti, gravissimi inconvenienti per coloro che avevano basato le loro speculazioni sulle

norme precistenti; quindi io credo che si devono per quanto è possibile evitare, e quindi non posso menar buona la scusa di chi mi dice: forse ora faccio male, ma poi fatta l'esperienza, migliorerò quello che adesso ho fatto.

Infine l'onorevole signor Ministro delle finanze diceva che se si vuole la perequazione dell'imposta fondiaria, bisogna votare l'imposta sulla ricchezza mobile; credo che sia giusto bensì di votare un'imposta sulla ricchezza mobile, ma che sia giusto votarla sopra basi che abbiano per sé non l'inesperienza ma l'esperienza del passato, ed allora io credo che votando questa si avrà egualmente l'imposta sulla ricchezza prediale, la perequazione della medesima, mentre se è giusto che la ricchezza mobile non vada esente da imposte per pareggiarla alla ricchezza prediale, è giusto altresì che la ricchezza mobile si basi su fondamenti i quali non siano arbitrari; ed abbiano l'esperienza in loro giustificazione.

Del resto come io vi dissi, o signori, credo che il principal difetto dell'imposta attuale consista nell'aggravare quella numerosissima classe di poveri contribuenti, i quali non erano prima nella maggior parte delle imposte degli Stati d'Italia tassati.

Questo per me è il carattere più riprovevole dell'imposta. Queste classi per le quali ogni sentimento di umanità persuade un'eccezione, credo, sieno anche quelle, alle quali ogni riguardo di giusta politica debba persuadere in questo momento di usare i massimi riguardi.

Non dimentichiamo, o signori, che i veri nemici della libertà e dello Statuto sono quelli che su queste classi meno agiate hanno pur troppo maggiore influenza.

Se noi, o signori, aggravassimo la condizione di questi poveri, ah! credetelo, noi daremmo loro nelle mani un'arma che fortunatamente fin'ora loro è mancata; ma che se loro la darete, l'adopereranno con quella destrezza, di cui hanno già fatto prova tante volte, e che certo non è per venir meno loro in avvenire.

Dopo ciò, o signori, io pure vi ecciterò a votare una imposta sulla ricchezza mobile, ma rigettando codesta, la quale in complesso non è, a mio credere, che un tessuto d'inconsequenze e di errori, e quel che più monta, è viziata da un gravissimo errore politico.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Arnulfo, dopo al signor Senatore Cambray-Digny, quindi l'avrà il signor Senatore Duchoqué.

Senatore Arnulfo. La parola dell'onorevole Ministro delle Finanze è troppo autorevole, e come Ministro, e come scrittore distintissimo di cose economiche, perchè possa lasciarsi passare inosservata.

Egli addusse alcuni argomenti nella seduta d'ieri a sostegno del suo progetto, i quali potrebbero aver fatta impressione al Senato e condurre alla conseguenza che tacendomi io, ne sia rimasto perfettamente convinto.

Siccome la cosa non è così, permetterà il Senato che in poche parole mi provi a giustificare che quegli argomenti non hanno che un apparente fondamento de-

rivante dall'accortezza e maestria con cui l'onorevole signor Ministro seppe esporli.

Il signor Ministro delle Finanze diceva ieri, ammettere egli, che la tassa per ripartizione, o dicasi per contingente, non è scompagnata da gravi inconvenienti, ma che a temperarli viene la modicità della somma da ripartirsi, limitata appunto ad un tal fine a 30 milioni: che dopo un anno la tassa di contingente deve cessare, ma che riuscirà utile l'averla fatta applicare per ripartizione, perchè si conoscerà allora il catasto ossia l'elenco della ricchezza mobile; e si potrà così in sicurezza cambiare il metodo di riscossione, surrogando al contingente la quotità.

Soggiungeva, ed era uno dei suoi argomenti: comprendo che le imposte piemontesi, che così le chiamerò per esprimere il sistema che rappresentano, avrebbero un qualche pregio, qualora producessero l'effetto che per ordinario hanno certe imposte, quello cioè di aumentare col progredire del tempo, ma ciò non è, quindi io le respingo, e le respingo poi tanto più perchè numerose, e come tali, in alcune delle parti dello Stato, non sarebbero accette, produrrebbero malcontento.

Questi sono gli argomenti ai quali mi propongo di dare breve risposta.

Io non credo che per giustificare un sistema d'imposte si possa ricorrere al loro rilevare od alla loro tenuità; il sistema vuole essere intrinsecamente buono e per tale giustificato, e che non abbia vizi che gli sieno inerenti, qualunque sia la somma che col medesimo si vuole riscuotere, la quale è mutabile secondo che i bisogni suggeriscono.

Ma sarà poi vero che trattandosi di un'imposta, il cui contingente attuale è modico, gli inconvenienti che pure si ammisero riescano per modo ridotti che sieno appena attendibili? No certamente. Di fatti, quando per ipotesi, nel riparto dei 30 milioni che si farà dal governo per provincie, o in quello che i Consigli provinciali debbono fare pei comuni e consorzi, e più sicuramente in quello che debbe farsi dalle Commissioni comunali sopra i singoli cittadini, vi siano nei primi errori (molto probabili trattandosi di applicare empirici criterii) ovvero nel giudizio delle Commissioni agiscano quelle passioni di cui ho fatto cenno nel mio primo discorso al Senato, ovvero individuali interessi che spingano i tassatori a procedere meno rettamente, allora vi sarà un numero di cittadini ai quali toccherà di sopportare o il doppio o il triplo della tassa o molto più. In questo caso non è egli vero che per gli ingiustamente quotati è lo stesso che se il contingente fosse doppio o triplo? Per essi non giova che la somma da ripartirsi sia di 30 milioni, ma è come se fosse di 60 o di 90 milioni, se per effetto di errori o di malvagità, sopporteranno il doppio, il triplo della tassa che dovrebbero pagare ripartita con giustizia.

Da ciò deriva che il considerare la modicità della somma da ripartirsi non giustifica per nulla la legge e il metodo

di contingente che si vuole introdurre in essa. Ma si soggiunge: fra un anno subentrerà la tassa di quotità, la quale sarà più giusta e meglio attuabile, perchè allora conosceremo il rilevare della ricchezza mobile, avremo il catasto o l'elenco che voglia dirsi di tale ricchezza. Io risponderò, in primo luogo, che nulla garantisce che dopo l'anno possa, anche volendosi, essere operata questa trasformazione nel modo di riscuotere l'imposta e che non si vorrà continuare il sistema di contingente per la ragione in ora addotta che viene assicurata all'erario una somma che altrimenti non si riscuoterebbe. Ma quando pure ciò si facesse è egli vero che gli inconvenienti sieno per scomparire? No: gli inconvenienti inerenti all'imposta per contingente scompariranno col contingente, ma sussisteranno sempre gli altri che sono comuni all'imposta di quotità e di contingente, vale a dire le consegne infedeli e le difficoltà di accertare le rendite di ciascun cittadino. A che gioverà lo aver l'elenco, così detto catasto, per la ricchezza mobile dell'anno precedente? Io dico, e lo proverò, che servirà a niente. E in vero, quando l'imposta si trasformi in quotità, a che gioverà il sapere che un dato comune per effetto della ripartizione pagò una data somma e che questa somma ripartita fece sì che Tizio dovette pagare 10, Sempronio 20, perchè uno aveva, per ipotesi, mille ed un altro due mila lire di reddito? A nulla. Difatti giova moltissimo il catasto, l'elenco della ricchezza, quando si tratta della proprietà stabile, poichè se troviamo la proprietà oggi divisa in un modo, domani in un altro, oggi a colonna di Caio, domani di Sempronio, quello che non si trova più presso un proprietario si trova presso un altro, ed il complesso della materia tassabile è sempre lo stesso. Sarà forse così della ricchezza mobile? No, questa si sposta e non lascia traccia, e talora diminuisce. E di vero l'influenza atmosferica, le disgrazie commerciali, industriali e simili non solo fanno sì che si sposti la ricchezza da individuo ad individuo, da comune a comune, da provincia a provincia, ma la ricchezza che in un'epoca era di milioni in una data provincia, in un'altra epoca non è più la stessa ma è di gran lunga minore perchè la produzione venne meno.

Fu accennato il caso della crittogama, dell'atrofia dei bachi da seta, il che ebbe per effetto la diminuzione grandissima de' prodotti, la sostituzione della povertà all'agiatazza. Ciò posto io dico: il catasto che se ne fosse fatto in tempo di floride produzioni servirà egli di guida per determinare i redditi dei cittadini ridotti in strettezza? No certamente.

Dunque il catasto delle ricchezze dell'anno in cui avrà effetto l'imposta per contingente a nulla gioverà, sarà quindi mestieri inevitabilmente per applicare la quotità che annualmente si facciano le consegne e che si verificino dalle Commissioni locali dalle leggi istituite quale arbitro di pronunciare a loro talento, e col solo dritto ai cittadini d'appellare ad un'altra Commissione sedente al capo-luogo di provincia, necessaria-

mente la meno istruita, del rilevare dei redditi degli abitanti perchè lontani e non conosciuti. Dunque non si può giustificare la legge nè per la circostanza che per ora l'imposta da ripartirsi sia di una somma modesta, nè perchè si cambierà metodo di riscossione quando si avranno gli elenchi della ricchezza.

Si disse inoltre dal signor Ministro che le imposte piemontesi sarebbero forse anche da lui accettate, ma che non lo può, perchè non producono considerevoli somme, e non sono in progressivo aumento.

A questo riguardo, io dirò che forse non si è dal signor Ministro riferito il rilevare di tutte le imposte così dette piemontesi, ma che quando pur fosse che non producessero molto, non se ne potrebbe dedurre la conseguenza che non siano preferibili a quella attualmente proposta. In primo luogo, il numero loro non è tale che richieda tempo troppo lungo per modificarle onde accrescerne il prodotto. Quando questo sia troppo tenue, quando i bisogni lo richiedano, si ponno render molto più produttive.

In secondo luogo dirò che uno dei motivi, e lo credo importante, per cui le imposte vigenti non acquistarono incremento, deriva da ciò che dall'epoca in cui si fece conoscere al pubblico che si trattava d'introdurre un'imposta sulla ricchezza mobile, e d'abbandonare le altre, le relative leggi acquistarono quel discredito che è inevitabile quando si sa che si vogliono far cessare, e perciò gli impiegati non se ne occuparono più che tanto, il loro zelo venne meno per naturale conseguenza di quel fatto, non si occuparono più a procurare la miglior applicazione, al più profondo studio di leggi che non devono durare, riservando i loro sforzi a promuovere l'osservanza dell'aspettata legge nuova. Io non ne do loro colpa, perchè subiscono, anche non volendolo, l'influenza della temporaneità delle leggi.

E giacchè parlo di tali conseguenze, io dirò altresì che non ho trovato opportuno che appena le tasse di registro e bollo furono poste in vigore, siano dichiarate dal Ministero, avanti uno dei rami del Parlamento che si sarebbero modificate; che recentemente ancora siano esplicitamente promesso che fra poco tempo si sarebbe presentato un progetto per renderle di più facile esecuzione e di maggior prodotto, il che equivale a dire riformarle, sebbene nè il tempo decorso sia sufficiente per fare giudizio della loro bontà, e le circostanze speciali non abbiano fin qui permesso d'ottenere la compiuta applicazione per produrre tutto ciò di cui sono suscettive, essendo in continuo aumento i prodotti fin qui ottenuti.

Io non farò qui l'apologia di tali tasse, fuvvi tempo in cui ho qui spiegato la mia opinione ad un tale riguardo dicendo, che se avessi avuto ad emettere il mio parere prima che i progetti si presentassero, non avrei seguito il tipo che si prese per norma, onde compilarlo, ma giacchè si fecero, si devono lasciar sussistere per un tempo sufficiente onde poterne apprezzare i risultati. Ma intanto le pubbliche censure e la promessa che dissi fatta

anzi tempo dal Ministero, paralizzano gli effetti che se ne potevano sperare soprattutto perchè è impossibile pretendere che si facciano tutte le diligenze e gli studi occorrenti per applicare leggi che si dichiararono difettose, e che devono cessare o profondamente modificarsi.

Si disse finalmente che, sia per essere le leggi di imposta piemontesi numerose, sia per la loro natura, la loro applicazione ad alcune provincie produrrebbe gravi malcontenti, e sarebbero avversate preferendosi la tassa sulla ricchezza mobile che discutiamo. Premetterò che non posso avere molta fede nel risultato delle indagini che siasi potuto fare a questo riguardo, poichè è impossibile di sapere a priori le impressioni che riceveranno i contribuenti dalla pubblicazione d'una o di più tasse, ignorando essi le une e le altre.

D'altra parte vediamo se razionalmente si possa credere che la cosa possa riuscire così.

Le imposte piemontesi importate dalla Francia ivi sono in vigore da 50 a 60 anni, e sono in Piemonte da lungo tempo vigenti senz'chè abbiano prodotto malcontenti o disordini maggiori di quelli che qualsiasi imposta produce; quindi non può spiegarci l'avversione d'altre provincie quale ci viene esposta, accompagnata quasi si direbbe da gravi conseguenze.

Esse sono tutt'altro che perfette: sono d'accordo col signor Ministro che tutte le tasse sono imperfette, ma quelle hanno in loro favore l'esperienza e la lunga durata, il che altamente le raccomanda; per contro la tassa sulla ricchezza mobile che ora esaminiamo, massime come è concepita, non ha precedenti nè qui nè nelle altre provincie. Quindi la preferenza allegata non è spiegabile fra due sistemi, uno che ha risultati e precedenti, ed uno che non ne ha; parmi che la scelta non possa essere dubbia, e sia pericoloso il dichiarare come si fece nel sostenere la bontà di questa tassa, che quelle vigenti sono viziose, e molto più lo affermare che in alcuni luoghi queste non sarebbero possibili.

Se alcune provincie dicessero di non volere un genere di tasse che non hanno, altre provincie potrebbero protestare di non voler abbandonare quelle che hanno, e il risultato sarebbe che lo Stato rimarrebbe senza risorse; è da studiare ben bene il da farsi in materia di tasse, ma il Ministro non deve più che tanto darsi pensiero delle voci che per avventura a lui giungano sul malcontento di alcune località più che di altre.

Ciò stante, parmi che gli argomenti addotti per sostenere il sistema temporario d'imposta per contingente, non abbiano valore; essere pericoloso e forse dannoso che il Ministro dica fin d'ora che le une o le altre più si accetteranno, o si respingeranno in alcune provincie, perchè se mai col tempo dovesse abrogarsi la tassa sulla ricchezza mobile per i verificati inconvenienti, e si dovesse ricorrere ad altre che ora si vogliono ripudiate, gittando su di esse un anticipato discredito, ciò riuscirebbe senza dubbio dan-

noso per la loro applicazione; che perciò debbesi soltanto esaminare il merito della legge, e le ragioni che possono persuadere la convenienza d'adottarla.

Presidente. La parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Signori, la mia inesperienza delle discussioni parlamentari mi avrebbe trattenuto dal domandare la facoltà di parlare quest'oggi, se non avessi creduto di poter sottoporre alla saviezza del Senato alcune notizie ed osservazioni che possono per avventura recare un qualche lume sull'argomento che stiamo discutendo. Prego il Senato d'arcordarmi un momento la sua benigna attenzione e sarò brevissimo.

Gli onorevoli Senatori i quali hanno ieri ed oggi combattuto la legge hanno mostrato temere le difficoltà che si incontreranno nella sua attuazione, hanno parlato di gravi conseguenze che ne deriveranno di inimicizie nei paesi e di odiosità nei consigli comunali.

Signori, io credo poter rassicurare il Senato su questo proposito, e credo poterlo, non ostante le parole che ho udito pronunciare da uno degli onorevoli preopinanti.

Il Presidente del Consiglio nel suo eloquentissimo discorso d'ieri, vi ha dato un cenno intorno alla tassa di famiglia che si paga in Toscana da lungo tempo, che tuttora è in vigore. È di questa tassa appunto che parlava poco fa il Senatore Farina. Permettetemi di dirvi due parole sulla medesima come quella che nel suo organismo e nei modi con cui è regolata, ha una certa analogia con quella attualmente in discussione. Questa tassa prende per base la rendita individuale dei contribuenti, è ripartita per contingente, e con criterii che io ritengo ancora più imperfetti di quelli che sono stati finora così aspramente combattuti.

La distribuzione, l'applicazione della tassa individuale fra i contribuenti è affidata in ogni Comune ad una Commissione di tassatori i quali stabiliscono la quota che ciascheduno deve pagare; e questi tassatori (si noti bene) sono eletti dai municipi; e i reclami contro l'operato dei medesimi sono giudicati in prima istanza dai municipi medesimi.

Ebbene, o signori, malgrado questo contesto di disposizioni che fanno pesare tutta la responsabilità del riparto della tassa sui municipi, questa si esige regolarmente, senza animosità, senza che i municipi acquistino per questo nè odiosità, nè impopolarità di sorta.

Ho udito con meraviglia l'onorevole Senatore Farina accennare un fatto da cui dedurrebbe che questa tassa spesso non si esigesse. Signori! sono 17 anni che io vivo, per così dire, nei municipi del mio paese, sono stato nei municipi di campagna e in quelli delle città, e ci sono tuttavia; ho veduto ripartire la tassa nelle terre e castella del Contado, l'ho veduta ripartire nella città di Firenze, e in verità non ho mai veduto verificarsi un fatto consimile; anzi tutta l'imposta si è sem-

pre sotto i miei occhi intieramente ritirata da ciascun contribuente, meno da quei pochi morosi che si trovano poi in ogni genere di tassa.

Senza dubbio in questa tassa, come in tutte quelle che si ripartono direttamente, accadono ingiustizie ed errori; ma i contribuenti, come io diceva, reclamano, ed i Comuni fanno giustizia; ed aggiungo che nella mia non breve esperienza di queste cose ho veduto che i reclami non furono mai in numero tale da incagliare l'andamento delle operazioni.

Debbo però dichiarare che non intendo impugnare il fatto narrato dall'onorevole preopinante Senatore Farina: credo per altro di poter assicurare, e me ne appello agli altri onorevoli colleghi, i quali più di me hanno esperienza dei municipi delle provincie toscane, che quel fatto non può essere che isolato, il quale certamente non ha avuto altra o ben rara imitazione.

Mi si dirà senza dubbio che questa tassa di famiglia in Toscana è una tassa antica, che le popolazioni nostre vi sono avvezze, e che quando una tassa simile dovesse estendersi nelle altre provincie del regno, le quali non sono abituate a questa sorta d'imposizione, s'incontrerebbero difficoltà ed ostacoli insuperabili. Ebbene, io credo di avere un fatto da opporre anche a questa opinione. La tassa di famiglia, era prima del 1848 una tassa tenuissima, quasi inavvertibile; dopo quell'epoca fu triplicata; furono variate, se non isbaglio, molte delle forme del riparto, insomma divenne una tassa nuova. Ebbene, o signori, io rammento benissimo che il primo anno della ripartizione di questa nuova tassa s'incontrarono alcune difficoltà, si ebbero senza dubbio imbarazzi; il numero dei reclami fu maggiore di quello che non è stato di poi, ma e che per questo? La tassa ciò non ostante fu riscossa, e non vi furono altri inconvenienti da lamentare.

Io credo adunque che il Senato non debba preoccuparsi delle difficoltà del riparto e dell'incasso della tassa che gli è proposta.

Vi saranno senza dubbio lagnanze; senza dubbio i municipi avranno da occuparsi molto per questa tassa; ma questi sono inconvenienti di cui non andrebbe essente nessun'altra imposizione.

Gli onorevoli oppositori hanno in generale proposto che invece della tassa sulla rendita presentata dal Ministero ed approvata dall'altro ramo del Parlamento, si venisse ad introdurre in tutte le provincie del regno 5 o 6 tasse che sono attualmente in vigore nelle antiche provincie.

Dopo le parole eloquentissime dell'onorevole Presidente del Consiglio su questo proposito, io mi atterrei veramente presuntuoso se osassi trattenere ancora il Senato sopra quest'argomento; però mi permetta di attestargli brevemente una verità. L'estensione di queste tasse, segnatamente nelle provincie dell'Italia centrale incontrerebbe senza dubbio gravissimi ostacoli, come lo accennò ieri il Presidente del Consiglio; e questi ostacoli, si noti bene, o signori, non procederebbero già,

come forse si potrebbe dubitare argomentando da alcune parole che io udii nella discussione di ieri, non procederebbero già da sentimenti municipali; no, o signori, i sentimenti municipali sono intieramente cancellati, e cancellati per sempre, e noi ne abbiamo date non dubbie prove. Ma di queste tasse, o signori, alcune innegabilmente non sono conciliabili con quell'intera libertà d'industria e di transazioni che è divenuta una seconda natura delle nostre popolazioni, quindi nello estenderle, oltre a tutte le difficoltà pratiche che s'incontrerebbero per la molteplicità loro, si ecciterebbe un malcontento che in tutti i modi è necessario evitare.

Io non voglio abusare della pazienza del Senato: mi permetterà però di concludere con un'ultima osservazione.

L'onorevole Senatore Marliani, nel dotto ed eloquente discorso che pronunciò nella seduta di ieri, vi espose come un celebre statista inglese per mezzo dell'*income-tax* (che è una tassa certamente non esente anch'essa da gravi menzole) avesse salvato le finanze del Regno Unito, e fosse riuscito ad ottenere un prodotto di 275 milioni, se non erro.

Noi certamente non possiamo aspettare un tale miracolo, la ricchezza mobile in Italia essendo oramai, come è noto, molto inferiore a quella delle Isole Britanniche; però, come osservava opportunamente l'onorevole Senatore Marliani, la tassa sulla rendita che ora vi è proposta, sarà senza dubbio suscettibile di un prodotto molto maggiore di quello che ora se ne aspetta. Ora egli rimproverava il signor Ministro di essersi contentato di una troppo piccola somma in confronto di quella che potrebbe ricavare da una tassa sulla rendita come è questa, una volta che fosse meglio studiata e bene applicata alle condizioni del paese.

Credo ancora io che questo accadrà, ma credo altresì altrettanto opportuno il cominciare ad esigere una somma assai lieve per il primo anno, nel quale, non dubitate, s'incontreranno le maggiori difficoltà per l'applicazione di questa tassa.

Superate queste, scomparsi i contingenti i quali come ne conviene anche il Presidente del Consiglio, sono forse il maggior difetto di questa legge, il prodotto andrà crescendo d'anno in anno, e diverrà infine una vera risorsa per le nostre finanze.

Io voto adunque in favore della legge.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Duchoqué cui spetta, la darò al Ministro d'Agricoltura e Commercio per la presentazione di progetti di legge.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Prendo la parola per presentare al Senato un progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi e delle cussorie in Sardegna.

Essendo specialmente, dopo la concessione della strada ferrata da Cagliari a Sassari, state fatte vive istanze per la pronta attuazione di questi provvedimenti, io pregherei il Senato a volersene occupare d'urgenza.

Presento pure al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per il censimento della popolazione del Regno.

Infine presento un terzo progetto di legge sulle privative industriali, stato del pari votato ieri dalla Camera dei Deputati con alcune leggerissime modificazioni. Pregho il Senato a rimandare questo progetto allo stesso Ufficio Centrale, che già se ne occupò, interessando che sia votato di urgenza, mentre già tutto è disposto perchè possa al principio del 1864 andare in esecuzione.

Presidente. Do atto al Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questi tre progetti di legge.

Sul primo il signor Ministro ha raccomandato l'urgenza, ma io credo che voglia intendere non l'urgenza formale a termini del regolamento, a cui forse non si accomoderebbe la natura stessa del progetto di legge, ma bensì la maggior possibile sollecitudine.

(Il Ministro fa segni d'adesione).

Quanto al terzo, vale a dire il progetto di legge sulle privative industriali, domanda il signor Ministro che sia rinviato allo stesso Ufficio Centrale che ebbe già ad occuparsene, e su ciò interrogherò il Senato.

Chi assente che il progetto di legge sulle privative testè presentato sia rinviato allo stesso Ufficio Centrale che già se ne occupò, sorga.

(Approvato.)

Il secondo progetto di legge avrà il solito corso.

La parola è ora al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Il Senato facilmente comprenderà che essendo io uno dei componenti la vostra Commissione di finanze, ed avendo questa, per la legge in esame, un Relatore così autorevole e così competente nelle materie economiche come è l'onorevole mio amico il Senatore Scialoja, non ho domandato di parlare per prender parte alla discussione generale, ma solamente per soggiungere un breve schiarimento a quanto ha detto l'onorevole Senatore Farina intorno alla tassa di famiglia vigente dal 1815 nella Toscana.

Non è amor proprio municipale che mi muove, e che se non dee mai trovar luogo in argomenti di legislazione generale, non potrebbe poi trovarlo assolutamente in materia d'imposte. È amore di verità che mi muove. Io non intendo ora nè di rilorare i pregi di quella tassa, nè di rilevarne i difetti, che pur essa ha i suoi, come li hanno tutte le tasse più o meno corretti nella pratica, più o meno temperati o resi meno sensibili per forza di abitudine.

L'onorevole Senatore Farina appuntava quella imposta di due difetti che sarebbero capitalissimi e tali che se fossero veri, non meriterebbe quell'esempio toscano di figurare neppure nell'enumerazione da farsi delle imposte vigenti in Italia per qualsiasi studio comparativo.

L'onorevole Senatore appuntava quell'imposta di essere una capitazione, e l'appuntava di essere di così

incerta riscossione da non potersi contare sul suo pieno e regolare prodotto.

In verità, io che ho appartenuto tanti anni all'amministrazione toscana, non ho potuto non sentir meraviglia di queste asserzioni.

Se vanto vi era nell'amministrazione toscana, quello era uno, della esemplare regolarità nella riscossione delle imposte a rigor di tempo, sarei per dire, a giorno, a rigor di cifra, dicasi pure a centesimo.

Io non ne cerco ora le ragioni: se queste fossero nel congegno amministrativo, o nella mitezza delle tasse; se forse, come è più probabile, stessero nell'uno e nell'altro. Ripeto: non indago; non lodo, nè biasimo ora la tassa; intendo rettificare un fatto, o, se vuoi, un giudizio di fatto.

Capitazione! Ma, signori, appena ho sentito fare quest'obbietto, sono andato nella biblioteca del Senato, ho preso uno dei volumi che contengono le leggi toscane e quasi ad aperta di libro ho trovato un prospetto di *Riparto della tassa di famiglia per la comunità di Firenze*, e leggo prima colonna: *Rendita presunta; infimo grado della rendita presunta in 600 lire: massimo della rendita presunta da 50 mila lire in su.*

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Duchoqué. Signori, capitazione! Obbietto di capitazione! a una tassa dalla quale in un riparto che ho qui sotto gli occhi, si esenta chiunque abbia un reddito non maggiore di lire 600. Ma in verità mi pare che l'onorevole Senatore Farina non abbia avuto tempo di vedere la legge e l'imposta in tutto il suo movimento per fare il giudizio che recava qui in mezzo a voi. Io domando se una tassa distribuita in questo modo può essere riguardata come una capitazione e non come una tassa, imperfetta se vuoi, ma pure una tassa sulla rendita.

Il secondo appanto, come dicevo, consiste nella incerta riscossione, per cui mal potrebbe il tesoro contare sul suo provento.

Dacchè ho fatto parte dell'amministrazione toscana potrei dire che mai mi è occorso di aver veduto passare un quadriestrate, potrei dir meno, senza che tutte le imposte dirette fossero raccolte nel tesoro, e, come dicevasi in Firenze, nella Depositeria generale. Se oggi fosse altrimenti, dovrei dire che manca ogni sorveglianza, che sono rallentate le discipline, e questo sarebbe un grave rimprovero che si dovrebbe fare prima alle prefetture e poi all'amministrazione centrale. Ma è possibile che in questi ultimi tempi tanto sia disorganizzato, tanto sia bistrattato il servizio che oggi avvenga quello che non è mai succeduto in Toscana dal 1815 fino agli ultimi tempi?

Signori, ho l'onore di dirvi che questo non è avvenuto, perchè già da tre mesi i registri dell'amministrazione centrale hanno la prova, sono in grado di assicurarvelo, che la tassa di famiglia in Toscana del-

l'anno 1862 fu tutta raccolta nel tesoro, tranne la tenue cifra di 11,010 lire e 68 centesimi. Notate, o signori, 11,010 e 68 centesimi sopra un milione e 300 mila lire! Ed avvertite che, viste le discipline per le riscossioni e pe' camerlinghi comunitativi in Toscana, questa cifra molto probabilmente si riferisce a qualche conteggio controverso, a qualche liquidazione pendente per pagamenti fatti a conto del tesoro, poichè forse saprete che in Toscana nei luoghi dove non è importanza di servizio da tenervi un pagatore governativo, debbono sopperire i camerlinghi comunali.

Ma checchè sia di questo, io domando se perciò potrebbe farsi il rimprovero di troppo incerta o troppo ritardata riscossione da chi conosce, nelle consuetudini o nei sistemi delle altre provincie, quali cifre di arretrati si abbiano per la riscossione delle tasse e per quanto tempo.

Signori, io vi domando se è giusto il giudizio che si è portato sulla indole e sugli effetti della tassa alla quale si è fatta allusione.

Voci. Bravo, bene.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha chiesto la parola per un fatto personale. Io gli lo accordo, ma lo prego di volersi tenere strettamente al fatto personale, perchè altrimenti si uscirebbe dall'indole della discussione generale, la quale deve versare sul complesso della legge, come dice il Regolamento.

Senatore Farina. È per un fatto personale. Avendo asserito un fatto la mia persona viene a sostenerlo e chiarirlo.

Quello che ho detto lo mantengo, perchè è fatto sacrosanto. Si vada negli uffici del Ministero dell'Interno, e si troverà che un Consiglio comunale dell'Isola d'Elba fu sciolto principalmente pel motivo che non aveva mai ripartito l'imposta.

Che questa imposta non fosse superiore a 11,000 lire di arretrato è facilissimo, perchè il Comune non era grande.

L'argomento della bontà di una legge dalla sua esecuzione prima che sia trovata la malizia per non eseguirla non è buono argomento. Se noi dovessimo argomentare della bontà della legge sul bullo dal vedere come era eseguita, e fu per molti anni qui in vigore; se inducessimo che è impossibile non eseguirla come non è eseguita adesso a Napoli, noi cadremmo in aperta contraddizione con i fatti.

Una volta trovato l'inganno nella legge il pericolo grande è che si estenda. Contro questo inganno si deve premunire la legge, e questa garanzia non esiste nella legge toscana. Vi esisteva invece una circolare ministeriale, la quale nel sistema di assolutismo aveva forza; ma cessato tale sistema quella circolare, che è del 10 gennaio 1851, non si può più invocare; e quindi la breccia alla legge è fatta, perchè si è trovata la malizia per non eseguirla.

Dopo ciò non aggiungo altro. Quel che ho detto lo

mantengo, perchè è fatto vero; nè quanto è stato detto in contrario distrugge il fatto da me allegato.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo. Sono sempre breve; e credo che il Senato tollererà le poche parole che sto per dire.

Ieri è stato asserito da un nostro onorevole collega che in Lombardia è vigente una legge consimile a quella che noi stiamo discutendo.

È già stato provato dall'onorevole proopinante Senatore Farina che questa legge vigente in Lombardia è diversa assai da quella di cui ci occupiamo. Oltredichè debbo notare al Senato che egli non dee far caso sulla più o meno buona riuscita che questa legge possa avere avuto in Lombardia; prima perchè essendo stata propinata da una potenza straniera, e sotto il dispotismo assoluto, non vi era campo di poterla criticare: ma si doveva pienamente osservare e nulla più. Secondo, perchè fu modificata colla diminuzione del 33 per cento sull'imposta, e perciò il capitale che era la parte più aggravata in detta legge è stato sollevato, e quasi affatto dispensato da pagar tassa. La modicità della tassa che questa legge porta, l'essere stata effetto di un dispotismo, proveranno che il silenzio delle popolazioni non deve dirsi approvazione.

Del resto io ritengo, che l'onorevole Senatore Baretta ha voluto certamente esprimere l'impressione della città e provincia di Milano. Io, appartenente ad altra provincia della Lombardia, posso asserire, ed asserisco che ciò non è in tutto il rimanente della medesima, ove fu sgradita quella legge, e funziona male.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, Relatore. Signori Senatori, l'imposta sull'entrata ha avuto ed ha avversari decisi e risoluti.

Essi dicono: l'imposta è pessima, bisogna rigettarla.

Ha avuto difensori meno assoluti: essi, compreso il signor Ministro, hanno detto: l'imposta è più o meno cattiva. Ma non vo ne date briga, perchè sebbene sia intenzione del Governo di renderla perenne, pure questa volta non si propone altro fine che quello di farne un esperimento momentaneo.

La maggioranza della Commissione che ho l'onore di rappresentare, non dice già che l'imposta è assolutamente pessima e che convenga rigettarla; dice che è molto meno cattiva di quello che si crede e che per avventura può rendersi migliore; e vi propone di accettarla, proponendovi nel medesimo tempo i mezzi per cui essa crede che possa essere migliorata.

Io quindi dividerò le brevi mie considerazioni in due parti. La prima concernerà la disamina delle obiezioni fatte sia contro il concetto dell'imposta sulla entrata in genere per via di denunce, sia contro il concetto più speciale incarnato nel disegno di legge che voi avete a discutere.

La seconda parte delle mie considerazioni poi verterà intorno alle obiezioni, le quali possono bensì essere combattute nel sistema della Commissione, ma non potrebbero nel sistema del Governo.

L'onorevole Senatore Arnulfo fece alla proposta legge una serie di obiezioni che direi estrinseche, ricavandole dalla storia della tassa sull'entrata e da quella delle opinioni degli scrittori intorno ad essa.

Egli crede dimostrare che la tassa non fa buona prova in Inghilterra, appoggiandosi all'opinione di Mac Culloch, di Say, e di altri economisti e statisti di peso e ricordando ch'essa è stata respinta dalle assemblee francesi.

Invertite l'ordine di questa storia, opponete alla opinione degli scrittori i voti del Parlamento inglese che dal 1842 finora sancirono quest'imposta nella Gran Bretagna, ed ai voti dell'assemblea francese la opinione di altri scrittori in Francia e voi troverete da una parte pareri di scrittori favorevoli all'imposta sull'entrata e voti di assemblee contro l'imposta e dall'altra voti di Parlamenti ad essa favorevoli ed opinioni di scrittori contrari. La partita si bilancia e lo argomento non prova.

Il voto del Parlamento inglese ripetutamente favorevole, è un fatto che non occorre provare. Quanto alle opinioni favorevoli di scrittori francesi, voi le sapete meglio di me, ed io mi restringo a citare il nome del Passy, che il medesimo Senatore Arnulfo ricordava, e che è pure tra gli economisti più detti che abbia la Francia, e le opere voluminose e gravi del Parieu che da molti anni in qua propugna con molta dottrina l'introduzione in Francia di questa tassa.

Ma, soggiungeva l'onorevole Senatore Arnulfo, vi sono molti scrittori i quali credono che questa imposta sia giusta in astratto, ma che non sia praticabile.

Io veramente non intendo che cosa sia un'imposta astratta, un'imposta impraticabile.

Tutte le imposte che non sono praticabili sono solo perciò peggio che cattive; poichè le imposte non praticabili sono imposte che non si possono imporre, e le imposte che non si possono imporre sono assolutamente impossibili. Sicchè pecca nel suo cardine la distinzione tra l'imposta buona in astratto e cattiva in pratica.

Nonchè il Senatore Arnulfo spiegava questo suo concetto, e diceva: che per applicare un'imposta, anche applicabile per sè medesima, occorrono condizioni speciali che la possano rendere meno opportuna; ed in ciò siamo d'accordo. Ma quali sono le condizioni che egli crede necessarie per l'applicazione dell'imposta sull'entrata? Egli citava le opinioni di alcuni scrittori e le faceva sue, dalle quali apparisce che queste condizioni richiederebbero niente meno che un rivolgimento sociale. Secondo lui dunque; solo quando un rivolgimento sociale avvenisse, quest'imposta sarebbe applicabile.

Or bene, signori, la storia depone contro l'asserzione: poichè un rivolgimento social-

in Francia dal 1789 alla fine del secolo, e pure le imposte che colà intorno a quell'epoca si introdussero, non furono imposte dirette sulle entrate, ma bensì le imposte indiziarie, ora dette piemontesi perchè qui importate di Francia. E per contro nel 1842, per quanto io mi sappia, non vi è stata rivoluzione sociale in Inghilterra dove fu ristorata questa imposta; e come può vedersi appunto dalla storia del Parico, essa è stata dal 1818 in poi introdotta in molti Stati, senza essere preceduta da veruna sociale rivoluzione. Sicchè non è vero, per quanto la storia attesta, che le condizioni necessarie perchè questa imposta sia attuabile, sieno meno che rivolgimenti politici.

Se dunque questa imposta è buona, non può essere tale in astratto, ed esser poi assolutamente inapplicabile; e se essa è applicabile, non è neppur vero che la sua applicabilità sia sottoposta alla condizione di un rivolgimento sociale.

Aggiungeva a questo argomento estrinseco un altro argomento l'onorevole Senatore Di Revel. Con quell'aura semplicità antica con la quale egli manifesta le sue opinioni, e che tanta autorità conferisce alle sue parole, egli diceva come avversasse questa tassa per ragioni pratiche. Ma spinta l'alta sua intelligenza, come tutte le intelligenze alte sono, anche a malgrado loro, verso la serena altezza della scienza, egli faceva precedere queste pratiche sue considerazioni da un'altra che attingeva alla filosofia della storia.

Egli diceva che dalla storia si raccoglie questo dettame generale, cioè, che le razze latine sono ripugnanti a questa maniera d'imposta. Egli faceva con ciò, o signori, una grave considerazione, poichè realmente la storia ci attesta che certe pratiche, che certe consuetudini ripugnano a certe forme di pensiero, e la forma del pensiero così nelle arti del bello come in quelle dello Stato, è uno dei caratteri distintivi di certi popoli e di certe razze.

Ma, o signori, anche in questo caso la storia non conferma il principio messo innanzi dall'onorevole oppositore della legge. Perciocchè quest'imposte sulle entrate della ricchezza mobile sorsero tra popoli di razza latina. Sotto l'impero romano apparvero la prima volta, e solo perchè malamente organate, e peggio praticate, il che non fa maraviglia in tempi in cui l'amministrazione era assai poco avanzata nelle sue arti, furono poi da una costituzione di Anastasio abolite.

La razza latina è pure la popolazione di quell'Atene dell'Italia, Firenze, dove quest'imposta rinacque, cadde e risorse più volte, e se non sempre ottima, pur talvolta almeno fece buona prova di sé: come razza latina è la Toscana intera dov'è tuttavia in vigore la tassa di famiglia, che è una specie di tassa sull'entrata.

Sicchè, o signori, non mi pare che la storia confermi che a questa maniera d'imposte ripugni assolutamente la razza latina.

Altri argomenti di un ordine più pratico erano fatti

dall'onorevole conte Di Revel, ma mi riservo di rispondervi più tardi.

L'onorevole Senatore Marliani dal canto suo impugnava la legge nella sua parte sostanziale, dicendo: « Con questa tassa, con la tassa dell'entrata, voi scaricate il ricco e caricate il povero. »

« La vostra tassa, soggiungeva il Senatore Gravina, sarà apparentemente pagata dal povero, ma il povero se ne scaricherà sopra il proprietario, e sarà pagata dal proprietario della terra. »

Io non so come queste due asserzioni fra di loro si accordino. L'uno si lagna perchè andrà a colpire il ricco, l'altro si lamenta perchè opprimerà il povero.

Questa tassa può essere certamente imputata di molte pecche; non andiamo per carità ad escogitarne di quelle che non ha. Questa tassa prendendo per base l'entrata e l'entrata della ricchezza mobile (posto che sia accertabile, il che esaminerò più appresso) è una imposta proporzionata all'entrata medesima secondo il linguaggio comune. Sparisce dinanzi a lei il povero ed il ricco, non vi è che l'entrata, non vi è che il tanto per ciascuna entrata, il tanto per cento proporzionato al valore dell'entrata medesima.

Non so neppur comprendere, come lo stesso Senatore Marliani, e qualche altro ancora, creda che abbia ad essere uno scandalo, che in una casa il domestico paghi l'imposta ed il padrone non paghi nulla.

Certo nulla pagherà per questa tassa se non ha ricchezza mobile; ma pagherà come proprietario per la sua ricchezza stabile: ed il domestico vedrà l'esattore venire in casa del suo padrone e da lui; per riscuotere da lui due lire, in virtù di questa legge, e dal padrone mille o due mila lire, per virtù d'un'altra legge, di quella cioè che regola l'imposta fondiaria.

Soggiungevano poi tutti o quasi tutti gli onorevoli Senatori che hanno oppugnato il disegno di legge: le due lire che si hanno a pagare da chi ha 250 lire o meno d'entrata sono una capitazione, un testatico odioso e condannevole.

Signori, no, questa quota è invece una parziale esenzione dalla tassa, è un favore.

Di fatto l'art. 23 della legge dice che sino a 250 lire di rendita *imponibile*, si pagano lire due fisse; ma nel solo caso che la tassa giunga al 4 per 0,10 per lo meno, sulle entrate maggiori; nel caso contrario quella quota da due lire sarà scemata ad 1 lira sola.

Signori. Le 250 lire di cui parla l'art. 23, e qui chiamo l'attenzione del Senatore Farina, sono 250 lire *imponibili*, cioè nette, ossia *parificate* alla ragione del 5,8 dell'intera entrata: perchè le entrate lorde, cioè, le entrate riducibili, secondo la legge, non sono imponibili.

La entrata di cui 250 lire sono i 5,8 sarà di 400 lire. Dunque su 400 lire si pagano lire due, allora quando tutti gli altri pagano per lo meno il 4 per 0,10, e se no pagherà una sola, se costoro pagheranno meno del 4 per 0,10.

1863-64
100
100

Ma si dirà: e chi ha solo un'entrata di 10, di 20, di 30 lire pagherà pure le lire due di tassa come chi ne ha 250? Dunque è testatico. Rispondo che chi avesse entrate tanto menome sarebbe dichiarato *indigente*, e gl'indigenti non sono sottoposti alla tassa, e che tra la entrata superiore alla misura, sotto della quale comincia l'indigenza, e le 250 lire, non corre tanta distanza da temere che 2 lire di tassa possano importare più del 4 per cento.

Signori, voi vedete come quella quota di 2 o di 1 lira sia un favore, e non già un testatico, sia in quasi tutti i casi una diminuzione comparativa della contribuzione e non altro. In ogni modo questo peso di una lira o due è così lieve, che io non so perchè debba tanto muovere a pietà le viscere degli oppositori. Bisogna pur dire, se non altro, che la loro sia una capillare filantropia.

L'onorevole Senatore Farina faceva altre imputazioni generali al disegno di legge, alle quali in parte hanno risposto gli onorevoli Senatori Cambray Digny e Duchesqué.

Io aggiungerò qualche cosa intorno alle obiezioni che egli ha fatte contro i *criteri* della ripartizione. Chi ha letto la relazione ed i documenti che le sono uniti, sa che io non ho encomiato certamente cotesti criteri presi uno ad uno; anzi ho detto ancora che prendendoli tutti insieme il concetto loro non è intero, è difettoso.

Ma ho soggiunto che non devono essere distaccati dal resto del congegno della legge, il quale congegno renduto meno imperfetto dalla Commissione, trova in sé quelle compensazioni le quali fanno in gran parte svanire le imputazioni che possono essere fatte a quei criteri. Se non che fra codeste imputazioni io non ammetto alcuna di quelle che ha loro fatte l'onorevole Senatore Farina. Egli disse: « La popolazione, per esempio, emigra da alcuni luoghi della Liguria, dove abbonda, ma è misera: come dunque prendete voi la popolazione qual criterio per ripartire una porzione del contingente? »

Ma coloro che emigrano non si contano. La popolazione che si numera per ripartire il contingente è quella che rimane, non è quella che va via, non è quella che emigra.

Signori, in genere, può ben affermarsi che la popolazione non rappresenti veramente la ricchezza, e certamente se fosse questo il solo criterio di ripartizione, sarebbe oltremodo vizioso.

Ma la popolazione se rappresenta tante bocche, rappresenta tante braccia, e le tante braccia rappresentano tanto lavoro, ed il tanto lavoro rappresenta tanta entrata.

Insomma la popolazione non solo è elemento di consumazione, ma elemento di produzione, e come elemento di produzione è fonte d'entrata. Come tale, ma in termini discreti, è criterio non ingiusto della ripartizione d'una piccola parte dell'imposta.

Aggiungeva il Senatore Farina: « I *dividendi* sociali da cui voi argomentate pure una parte della ricchezza imponibile o sono quantità *assolute*, o quantità *relative* al capitale sociale. Se non li considerate come quantità *relative* commettete un'ingiustizia.

No, o signori, si commetterebbe un'ingiustizia considerandoli invece come quantità *relativa* e non assoluta. Imperocchè noi non mettiamo con questa legge un'imposta sul capitale, mettiamo un'imposta sulla entrata. Noi non ricerchiamo se questa o quella entrata sia frutto di 100 o di 200 lire; no, noi diciamo: « Vi è questa entrata, sarà imposta del tanto per cento. »

Ora il dividendo si scioglie in entrate imponibili degli azionisti: dunque il dividendo deve contare come quantità *assoluta*, non come quantità *relativa*.

Le poste, i telegrafi, continua molto sagacemente l'onorevole Farina con una metafora che rivela quanti siano in lui gli studi economici; anzi la lettera, il telegramma sono per il commerciante, pel negoziante quello che la zappa e la vanga sono pel lavoratore; sono uno stromento. Certamente sono uno stromento di produzione, ma appunto perchè sono strumenti di produzione indiziano le cose prodotte, le entrate che ne risultano; e come argomento di questa produzione, di queste entrate, sono annoverati fra gl'indizi che formano i criteri della ripartizione del contingente.

Quanto agli introiti doganali, e del registro e bollo, e delle strade ferrate, oltre ai difetti che realmente questi criteri hanno, egli ne aggiungeva uno che non hanno. Diceva che sono difettosi non tanto per l'ineguaglianza che cagionano nel primo anno, la quale potrebbe in seguito essere corretta ed emendata, quanto per gli effetti avvenire, servendo questi criteri a formare il catasto della ricchezza mobile, il quale sarà la base delle ripartizioni future.

Signori, questo è un equivoco: il catasto di cui parla il disegno di legge, quel registro che si chiama catasto perchè così realmente chiamavasi in Firenze quando vi erano le imposte sulle entrate, il catasto dico, di cui parla questa legge, è il catasto di beni individuali da cui cavasi l'entrata sottoposta alla tassa; ma non è il registro delle quote di tasse comunali, ossia de'contingenti locali in cui fu ripartito il contingente generale. Cotesti contingenti sono necessariamente mutevoli e variabili.

Il contingente generale, se pur non si trattasse d'una legge che i poteri stessi dello Stato han dichiarata soggetta a revisione, dovrebbe essere annualmente votato ed annualmente ripartito.

Convegno pienamente col Senatore Farina che questo catasto ha tutt'altra indole che quello della ricchezza stabile; che questo catasto è di sua natura mobile, come è mobile la ricchezza che vi si trova inscritta; ma nego che tal registro sia una perenne consacrazione degli effetti di quei criterii; nego che le partite in esso allibrate abbiano relazione di sorta coi criterii che il Senatore Farina impugna.

Il Senatore Arnolfo nella sua replica, il Senatore Farina stesso nel suo discorso, hanno anche detto che quest'imposta se pur fosse preferibile per altri motivi, non sarebbe certamente per l'elasticità di cui parlava il Ministro, o perchè meno odiosa delle altre che diconsi Piemontesi, e che si danno come odiate generalmente, e degne di tutto l'odio che per loro si nutre.

Io convengo col Senatore Arnolfo che qui non stiamo noi per discreditare questa o quest'altra imposta. Convengo con lui che sia cosa pericolosa affiggere a quattro venti che le imposte Piemontesi sono odiose e di gran lunga peggiori dell'*income-tax*, ed impossibili in Italia e dirlo e ripeterlo, per far prevalere il saggio che vuol farsi del presente progetto di legge. Difatto chi sa che potrebbe accadere, massime se il Ministero resistesse alle migliorie che la Commissione vorrebbe introdurre?

L'anno venturo forse un'altra tesi dovrà sostenersi e tutti ci troveremo di esser concorsi a pregiudicarla. Ma poichè la probabilità maggiore è che oggi questa legge sia vinta, io mi rivolgo agli onorevoli colleghi che la combattono, e dico loro colle mani giunte: « Per amor del paese ch'è in cima a tutti i nostri affetti, non la discreditiamo anticipatamente più che non merita di essere discreditata. »

L'elasticità di cui parlava il Ministro, se io male non mi avviso, è questa: egli volle intendere che quando è in vigore una sola imposta lo è come se si avesse in mano una sola bilancia; sicchè aggiungendo in una coppa un peso si può con facilità misurarne l'importanza e gli effetti. 10 o 20 milioni aggiunti a 30 distribuiti mediante una sola imposta saranno ripartiti come erano ripartiti quei trenta, cioè nella medesima proporzione.

Ma quando si ha di qua un'imposta, di là un'altra: questa che comprende alcuni beni, quella che li esclude: questa che si arresta ad una misura, quella che la supera; allora o signori, quando si volesse aumentare la pubblica entrata collo aumentare coteste imposte, si avrebbe da farla un po' alla cieca, senza poterne ben prevedere i risultati.

Sotto questo rispetto l'imposta unica è più *elastica*. È tale, perchè più semplice, ed io medesimo ho in altra occasione asserito e scritto che appunto per questo, la sua *semplicità* a me sembrava un pregio.

Se il Senato miel permette, mi riposerò per qualche minuto.

(Il Senato acconsente.)

Senatore Farina. Domanderei la parola per uno schiarimento di fatto. L'onorevole Relatore ha detto che la mia *capillare* compassione si è limitata agli individui che hanno 250 lire di reddito imponibile, e non reddito brutto.

Ora nella proposta del Ministero trovo scritto così:

Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a L. 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di L. 2.

Non ho riscontrato, perchè forse non ho avuto abbastanza tempo a studiare la legge, dove sia che non si debba imporre quello che è necessario alla sussistenza dell'individuo, e questa limitazione la trovo anzi esclusa dall'articolo sovraccitato.

Ministro delle Finanze. Giacchè l'onorevole Senatore Scialoja si riposa, passo dar io le spiegazioni richieste dal preopinante.

La legge distingue due cose, la rendita dichiarata o accertata, e la rendita imponibile; il contribuente dichiara la sua rendita; questa è sindacata, esaminata, e stabilita in una cifra, supponiamo, di L. 1000; poi bavi una seconda operazione, la quale riduce questa rendita nel modo seguente, ed ecco l'operazione la quale gl'Inglese chiamano *discrimination*, cioè: « I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale (art. 24).

« I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie e commerci) vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale.

« I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi) e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale (vitalizi e pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai 5/8. »

Dunque perchè si suppone che il reddito di 250 lire sia reddito che dipende dall'opera dell'uomo, essendo questo il caso più frequente, bisogna calcolare che a formare le 250 lire di reddito imponibile occorrono 400 lire di reddito assoluto.

Ecco la spiegazione la quale soddisferà, spero, l'onorevole Farina e che certamente credo sia chiara abbastanza. Combinando gli art. 24 e 28 del progetto parmi non possa nascere alcun dubbio sopra il significato delle parole che l'onorevole Scialoja ha dette.

Senatore Farina. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della spiegazione, e la trovo sufficiente; sulla quantità però mi riservo a suo tempo di fare le mie osservazioni.

Presidente. Riprende la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Signori Senatori, disaminerò le obiezioni fatte alla legge nell'ordine puramente pratico. Queste obiezioni tutte tendono a dimostrare che le denunce delle entrate saranno inesatte.

Facciamo brevemente l'analisi delle entrate che saranno sottoposte a questa tassa, e vediamo se la inesattezza delle denunce può egualmente temersi per tutte. Questo ci aiuterà a ridurre nei veri suoi termini l'importanza della questione.

Tra le entrate imponibili ci sono gli stipendi, le pensioni, che pur salgono alla cifra cospicua di 150 milioni, e i frutti de' capitali ipotecari, tutti redditi facili a verificare; vi saranno altresì i dividendi delle Società, anche di molto agevole verificaione, e vi

saranno tutti gli altri crediti nascenti da titoli che fa d'uopo siano registrati, e che sebbene di meno certa, pure saranno di non assolutamente difficile verificazione.

Sicchè l'inesattezza delle denunce poco verificabili o solo emendabili coll'aiuto d'indizi estrinseci si riferirà più specialmente alle altre entrate le quali o non lasciano vestigie che siano nelle mani del Governo, o non si fondano sopra prove le quali hanno avuto, o hanno una sufficiente pubblicità. Queste entrate saranno molte, ed io soggiungo, che l'inesattezza delle denunce loro sarà anche produttrice di un altro inconveniente, cioè di una ingiustizia tra le entrate facili a verificarsi e coteste entrate di difficile verificazione.

Vede il Senato che io non dissimulo le difficoltà, non nascondo gli inconvenienti. Ma questa ingiustizia a cui ho accennato ed altre ancora, sono in gran parte riparate dall'espedito che la Commissione vi propone, come criterio perequatore di distribuzione della tassa, e del quale vi parlerò nella seconda parte del mio discorso.

Simili ingiustizie sono inerenti a quasi tutte le tasse, e quando il Senato vedrà che possono essere diminuite, e quando il Senato vedrà che possono essere diminuite, e quando il Senato vedrà che possono essere diminuite, accetterà nel tempo stesso gli espedienti acconci a diminuirle, e la imposta che per essi diventerebbe più equa e più giusta.

In ogni modo alla inesattezza delle denunce sfuggerà una parte non dispregevole delle entrate. Ma quanto alle altre almeno ci si vuol far credere che saranno nella massima parte talmente bugiarde le denunce che in realtà sarà quasi impossibile di riuscire mai a scoprire il vero. E si aggiunge ancora che quelle poche denunce che non saranno bugiarde, saranno a torto sbugiardate dallo spirito di parte de'tassatori.

Che vi saranno denunce bugiarde chi volete che il neghi?

Vi ha denunce bugiarde anche oggi, che si tratta solamente di indicare fatti che sono di meno difficile verificazione. Le vetture, il vallo locativo, i domestici, e che se io, sono pur cose facili a verificare, e ciò nulla meno vi sono false denunce.

Dunque ve ne sarà un numero di gran lunga maggiore, allorchè si tratterà di dichiarare fatti meno precisi e meno verificabili.

Ma io non credo, o Signori, che la sola differenza di moralità fra il popolo Italiano ed il popolo Inglese basti a farne dedurre che presso noi saranno tutte bugiarde le denunce, e talmente bugiarde da disperare assolutamente della riuscita della imposta che in Inghilterra è in vigore.

Poichè, o Signori, quest'argomento starebbe se l'imposta sull'entrata fosse solamente nell'ultra-civile Inghilterra, e se quella che vi si propone fosse congegnata al modo medesimo dell'*income-tax*. Ma in realtà la tassa sull'entrata è anche in molti altri paesi, come

imposta speciale, come imposta particolare, e non molto grave, nè unica; ed io non credo che in tutti cotesti paesi, compresa la Turchia, la civiltà e la moralità pubblica sieno veramente eguali a quella del popolo Inglese, e superiore alla moralità ed alla civiltà del popolo Italiano.

Ciascun di noi ha de' nostri concittadini una opinione migliore.

Io roputo dunque che dalla creduta disparità morale, che risulta dal confronto delle popolazioni nostre, nuove agli ordini liberali, con la popolazione Inglese, che a questi ordini è abituata da secoli, non possa argomentarsi che se in Inghilterra ci ha molti casi di inesatte denunce, in Italia, si debba assolutamente negare ogni fede alla dichiarazione dei contribuenti.

Oltre di che, Signori, coloro che hanno preparato il disegno di legge, avendo presente alla mente questi sconci, questi inconvenienti che probabilmente sarebbero derivati dallo stato della educazione politica delle nostre popolazioni, hanno con una specie di fortunato intuito innestato il contingente sul sistema Inglese dell'imposta sull'entrata.

Il contingente è un mezzo indiretto, il quale sino ad un certo punto tien luogo della facile verificazione dei segni visibili della ricchezza.

Perchè, o Signori, il contingente creando un sindacato che è informato dall'interesse, non dico che spingerà gli interessati a denunziare il bugiardo, ma creerà contro di lui un'opinione fondata sull'interesse, la quale sarà senza dubbio per lui un gran ritegno a frodare il prossimo; come per la Dio mercè l'opinione pubblica è ritegno a commettere altre azioni condannate dalle leggi. E l'interesse di ciascuno e di tutti è un argo da cento occhi, al quale difficilmente rimarrà nulla d'occulto.

Sicchè il contingente per questa parte riparerrebbe sino ad un certo punto gl'inconvenienti che io già aveva ridotto a misura più discreta e più vera.

Una parte però dell'inconveniente rimarrà, ed una parte certamente non lieve. E la Commissione vostra, o Signori, appunto per questo ha cercato di rimediare con altri temperamenti che compiono per altra via il concetto della legge. Ma di ciò sarà detto più distesamente a suo luogo.

Ora soggiungo che il contingente oltre di essere un espediente per sopperire in parte all'inconveniente notato, è pure un mezzo pratico di educazione morale; che tempererà i mali effetti degli spiriti di parte, e degli astii individuali.

Ed io sono addolorato che il signor Ministro delle Finanze abbia ieri concesso ai suoi avversari, parte affermando e parte tacendo, che se il contingente avesse a perdurare per un tempo meno che momentaneo sarebbe un male, e potrebbe essere incentivo ad atti odiosi o a disuguaglianze condannevoli per

l'interesse che potrebbero avere i tassatori ad usare malamente dell'arbitrio loro.

Il sindacato dell'opinione pubblica, o Signori, è sempre strumento di pubblica educazione. Senza di esso la libertà non prova, e solo per esso la libertà contribuisce a migliorare i costumi.

Nel sistema della quota diretta, la poca educazione politica, il non essere ancora abituati a considerare come nostra la cosa pubblica, farebbe credere ai più che riuscire a frodare il Governo è prova di astutezza, d'ingegno, d'intelligenza arguta, di scaltrezza e non altro, e quindi quell'abitudine rea di ricorrere a mezzi fraudolenti per raggiungere questo non meno reo scopo, di cui però non hanno ancora coscienza le moltitudini, sarebbe perpetuata.

Ma quando invece la frode di un privato colpisce direttamente gli altri privati, ed in un modo visibile, costoro la riprovano, perchè è danno loro; e riprovandola riescono poco a poco a correggere l'abuso di frodare, ed a ristorare nella pubblica coscienza i principii del giusto e dell'onesto.

Sicchè, com'io vi diceva, il contingente diventa strumento di moralità, e per contro la quota diretta sarebbe al presente istrumento d'immoralità, perchè alimenterebbe coll'interesse del mentire la perniciosa abitudine di contravvenire alla legge, senza riportarne la pena meritata della pubblica riprovazione.

Epperò io non tengo l'opinione nè del signor Ministro, nè di qualche altro anche difensore di questa tassa, i quali dicono risolutamente che il contingente debba sparire l'anno venturo. In un anno non si rende morale un popolo. Se voi anzi annunziate anticipatamente che il contingente deve sparire voi gli togliete ogni efficacia. Si sfiderà per una volta il sindacato di cui s'ignorano peranco gli effetti, e si sconteranno in menzogne, poco maledette, o in arbitrii, poco censurati, i guadagni futuri delle frodi presenti.

Quando pochi Deputati o nemici risoluti di questa legge o timidi amici di essa proponevano nell'altro ramo del Parlamento che un articolo vi fosse inserito, il quale solennemente dichiarasse che non aveva a durare per più di un solo anno; i silenziosi che riflettono, che meditano e che votano, respinsero quell'articolo. Non ispetta a me dichiarare qual significazione si avesse quel voto; nè dico già che per esso abbiasi ad intendere che il contingente debba essere perpetuato. Vero è pertanto che la Camera elettiva non volle prescrivere il contingente e nel tempo stesso condannarlo a perire fra pochi mesi.

E che nessuno avesse veramente l'intenzione di condannare a priori il contingente fuorchè gli avversari della legge, io l'argomento pure da un fatto speciale che ha molta importanza.

Uno di coloro che si mostrava forse per altre ragioni

disposto ad accettare l'articolo che restringeva ad un anno la durata della legge era, o signori, il Ministro che precedette l'attuale Ministro delle Finanze.

Ma non poteva essere nella sua mente che il contingente avesse perciò a sparire in pochi mesi, poichè egli in quella dottissima relazione che prepose al disegno della legge e che fornendo una delle tante prove del suo potente ingegno, rivelò i suoi profondi studi economici, scrisse che vi erano dei paesi in cui aveva vigore un sistema d'imposizione misto di quota e di contingente, e ne citava uno, la Sassonia-Weimar, aggiungendo: « Per continuità, antichità, copiosità di prodotti, il paese che si distingue fra tutti è la Sassonia-Weimar, e non mi parrebbe audacia l'attribuire un fatto così singolare all'ingegnosa maniera con cui si è cercato colà di contemperare l'azione dei due sistemi. »

Il contingente, dicono taluni, ripugna di sua natura alla quota. Contingente e quota sono contraddittorii. La contraddizione non consente che stiano insieme.

Coli affermano coloro, i quali avversano la legge; ma se ciò fosse, voi dovrete sciogliere il contingente dalla quota e respingerlo: perchè ciò che è contraddittorio non può stare insieme neppure un istante, ciò che è illogico non può fruttare in pratica, non può essere mezzo di moralità, non può farvi raggiungere lo scopo che vi proponete di ottenere, cioè una maggior esattezza delle dichiarazioni.

Ma che il contingente non sia in contraddizione logica colla quota ce lo attesta l'esempio che ora ho rammentato, quello di Sassonia-Weimar. Ve lo attesta la legge francese stessa dell'imposta immobiliare, che pure è imposta sull'entrata, distribuita in ragione dell'entrata presunto dal valor locativo, ed è imposta di contingente. Nè mancano altri esempi.

Ciò che altrove esiste da molti anni, crederò io che sia contraddittorio ed impossibile?

Qui ho finita la prima parte del mio discorso: entrerà ma brevemente nella seconda.

Ieri il signor Ministro delle Finanze vi faceva la spiegazione del disegno di legge che ora è sotto al vostro esame.

Egli vi diceva che questo disegno di legge ha un padre naturale, a cui è dovuto il suo primo concetto, ed è tale uomo che unisce alle dottrine economiche una grande erudizione finanziaria, ed una non comune maestria nel maneggiare le cifre.

Ebbe poi un padre legittimo nel Ministro delle Finanze che lo presentò in Parlamento, dopo quegli studi che sono rivelati dalla dotta relazione di cui vi ho parlato poc'anzi.

Ebbe finalmente un padre adottivo, a cui non fo elogio perchè tutti si comprendono nel suo nome: l'economista Minghetti, oggi Ministro delle Finanze.

Da questa storia derivava il Ministro che egli non aveva per questo disegno alcun cieco affetto di padre, e per conseguenza avrebbe con voi, o signori, ampiamente

discusso per trovare il vero, ed avrebbe accettato tutti quei mutamenti non sostanziali che voi potevate persuadergli, che tendessero a migliorare la legge, senza sostituirvene altra. Perché lunga e faticosa opera sarebbe quella di fare una legge nuova, mentre urge il bisogno delle finanze.

Io sono molto lieto di questa sua dichiarazione perché amico personale di lui, e grande estimatore dell'ingegno suo io mi sarei trovato in una situazione dolorosa se avessi avuto a combatterlo quando egli avesse dichiarato che nessuna parte di emendamenti era disposto ad accettare, e che questi non avrebbero potuto essere ammessi senza costringerlo ad abbandonare il Ministero che con tanta avvedutezza, alacrità di opere ed elevatezza d'ingegno egli regge oggidì.

Io dunque dimostrerò, quando avrà luogo la discussione degli emendamenti e del principale fra questi, e lo intendere fin dal presente come anche le maggiori mutazioni che sono proposte dalla Commissione non sieno già mutamento di sistema, nè importino sostanziale variazione della legge. Sono temperamenti pratici di quelle ingiustizie che io ho ridotto alla loro vera misura, ma che pure sono insite alla natura stessa della tassa sull'entrata.

Mi farò quindi con piena libertà ad esporre i miei sentimenti.

I difensori della proposta legge hanno prodotto come principale argomento a suo favore la considerazione, ch'essa è un esperimento; e dacché è un esperimento, non andiamo così pel sottile, han detto, prendiamola in grosso.

Signori, quando nell'altra Camera taluno proponeva di introdurre nel primitivo disegno di legge quella che gli Inglesi chiamano *discrimination*, il signor Ministro delle Finanze attuale, e il Ministro delle Finanze suo predecessore vi si opponevano recisamente; e che cosa dicevano essi allora? Precisamente lo stesso; « Trattasi di un esperimento, votiamo la legge, non accresciamo le difficoltà pratiche dell'esecuzione, andiamo diritto allo scopo; pigliamo il tanto per cento sulle entrate quali sono. »

Ma che cosa rispondeva allora a queste proposizioni il dotto Relatore della legge?

Rispondeva loro citando le parole pronunziate dal Ministro inglese Gladstone in una seduta del Parlamento: « L'imposta sulla rendita è un'ancora di salute per i bisogni straordinari e non altro

« 1° Perché a volerla introdurre nel bilancio normale dello Stato sarebbe assolutamente necessario riformarla » (e qui per riforma sappia il Senato che in Inghilterra si intende prima di ogni altra cosa la così detta *discrimination*).

Soggiungeva poi il Gladstone:

« 2° Perché anche riformata avrebbe pur sempre dei vizi suoi propri nella sua applicazione, e tali da scongiurarne l'applicazione permanente. »

Citate queste parole il dotto Relatore soggiungeva:

« Noi Italiani che abbiamo riconosciuta la necessità di avere questa imposta come fonte perenne non dobbiamo farci nessuna paura delle difficoltà che ci possono essere a valutare differentemente le diverse rendite (cioè ad introdurre la *discrimination*), poichè in questa maniera ci avvicineremo assai più alla giustizia, ed avvicinandoci di più alla giustizia renderemo più equa e quindi anche più fruttuosa l'imposta che stiamo discutendo..... Se noi faremo una legge la quale sia non equa sin dal suo principio, essa non alligherà nel paese. »

E ben si apponeva. Appunto perchè si è troppo detto e ripetuto che questa legge sia materia di un esperimento, è mestieri di mettere questo esperimento nelle migliori condizioni possibili, perchè riesca e perchè sia accetto alle popolazioni.

La Camera si scosse a quelle ragioni, votò contro i due Ministri, il presente ed il passato, ed accolse la *discrimination*.

Ma, Signori, se questa risponde al primo bisogno indicato dal Gladstone, ci rimarranno tuttavia le altre ingiustizie insite a questa tassa, per cui il Gladstone medesimo diceva che anche riformata non potrebbe essere accolta come mezzo perenne d'entrata nel bilancio normale dello Stato.

Se dunque volete che l'esperimento riesca, fate qualche altra cosa che elimini almeno una parte di coteste ingiustizie. Se le lasciate sussistere, il vostro esperimento fallirà. L'imposta, per usare l'espressione sopra ricordata, non alligherà nel paese.

Poichè uomini i più esperti della materia: poichè ministri che propugnarono come mezzo straordinario quest'imposta, che hanno sott'occhio il modo come essa provi in pratica, riconoscono che ha certi vizi suoi propri, che impediscono di renderla perpetua, ci pare che questi vizi meritino d'essere indagati ed almeno in parte corretti, se si vuole fare di questa imposta una fonte perenne d'entrata.

Questo intende fare la Commissione e crede di somministrarvene i mezzi.

Potrà ingannarsi; il signor Ministro potrà dimostrare che essa si inganni; ma queste sono le sue intenzioni, le quali perciò non debbono essere *a priori* respinte.

I mezzi che essa vi propone tendono a rendere l'imposta più equa per sè medesima e di più facile applicazione: e quindi concorrono ad assicurare la riuscita dell'esperimento, che vuol farsene, o per lo meno contribuiscono a metterlo in tale condizione che si possa fin da oggi affermare, che nulla si è ommesso per cercare di eliminare o di diminuire quella ingiustizia, quella difficoltà che assai probabilmente la farebbero fallire.

Di fatto quali sono le ragioni per le quali il Gladstone affermava che questa imposta per la sua stessa natura ha vizi che la rendono poco equa e perciò im-

possibile a trasmutarsi in fonte perenne di entrate per l'erario? Certamente, o Signori, la poca sua proporzionalità.

Poichè, tutti coloro i quali parlano di proporzione in fatto di tributi sull'entrata, intendono la proporzione dell'imposta alla quantità dell'entrate spendibili, e non di quella parte dell'entrata che è destinata a servire di capitale. Se fosse altrimenti non sarebbe più per questa parte imposta d'entrata, ma sarebbe imposta di capitale.

In Inghilterra la parte spendibile delle maggiori entrate è sottoposta ad altri tributi oltre dell'*income tax*; perchè dopo la ristaurazione di questa imposta, non furono punto abolite la tassa sulle vetture, nè la tassa sui cavalli, e sui domestici, nè la tassa sulla polvere di Cipria, nè la tassa sulle armi e sulle insegne. Queste tasse di lusso fruttano circa 25 milioni, cioè circa un milione di sterline: e sono tutte tasse sulla spesa di una parte dell'entrata; un'aggiunta all'*income tax* per le maggiori fortune. Quando si considera che l'*income tax* produce una somma di 5 milioni e mezzo di lire sterline compresa la tassa sui fondi rustici e urbani, che tra noi sarebbero esenti, e la parte di tassa la quale è percepita sulle rendite pubbliche, che almeno in grandissima parte, secondo il sistema ministeriale sfuggirebbero tra noi alla imposta, e secondo il nostro sarebbero esenti; si scorge di leggeri che quel milione di lire sterline rappresenta una parte considerevole delle imposte che gravitano sulle entrate di maggior importanza.

Ciò non ostante il Ministro dello Scacchiere dichiarava che l'*income tax* anche riformato avrebbe dei vizi propri, dei vizi insiti alla sua natura, cioè dei vizi di sproporzione.

Ma vi ha un'altra causa di sproporzione della natura stessa dell'applicazione di questa tassa. Questa consiste in ciò che un individuo, il quale abbia cinque o seicento mille lire soltanto di salario, non ha certamente gran cosa da nascondere e da sottrarre alla tassa. Ma un contribuente che abbia 200 o 300 mila lire di entrata ne può facilmente nascondere trenta, quaranta o cinquanta mila. Sicchè per la natura stessa delle cose coloro che hanno entrate più grosse hanno maggior facilità di occultarne una porzione maggiore.

Ecco i vizi insiti alla natura stessa dell'*income tax*. A questi vizi crede di riparare in parte la Commissione introducendo il criterio del valore locativo nella formazione delle quote; perchè il valore locativo indizia l'entrata per mezzo della spesa, misura l'entrata spendibile, epperò l'entrata più specialmente imponibile.

Ma ieri il Ministro delle Finanze vi diceva che il valore locativo ha degli essenziali vizi, e gl'indicava sommarariamente. Nessuno di quei vizi, o Signori, sta contro il temperamento che la Commissione vi propone d'introdurre nella legge, e che meglio sarà sviluppato allorchè si tratterà degli articoli in cui è formulato.

Il signor Ministro diceva, che usando il valor locativo si colpirebbe la rendita fondiaria e le entrate non fondiarie, ma nel nostro temperamento sono perfettamente distinte queste due parti, ed in modo che non avrebbe minimamente a temersi un raddoppiamento di tassa.

« Il valore locativo colpirà l'opificio e il banco del commerciante e dell'industriante. » No: il nostro temperamento rispetterebbe l'uno e l'altro, comprendendo soltanto la casa abitata dal contribuente.

« Il valore locativo varia secondo le città, secondo la offerta e la domanda, quindi ingiusto per sua natura come base d'imposta. »

Ma la nostra imposta essendo di contingente, il valore locativo sarebbe solamente usato come rapporto per dividere la tassa proporzionalmente tra coloro che abitano il Comune medesimo, e non come base d'imposta. Ed estracciò l'offerta o domanda della casa è essa medesima l'espressione di minori o maggiori profitti o salari che si ritraggono in un dato tempo ed in un dato luogo.

« Infine, si è detto, il valor locativo della casa indizia talvolta il bisogno che ha colui che l'abita, piuttosto che la quantità della sua entrata, come accade nel caso d'un padre di numerosa famiglia. » A questa ovvia obbiezione è stato già risposto da quanti hanno trattato di questa materia, e dallo stesso Stuart Mill.

Signori, il valore locativo non è certo il criterio impeccabile della distribuzione delle imposte dirette sulla ricchezza mobile: non è scevro assolutamente da ogni specie di menda.

Ma quanto all'obbietto di cui si tratta risponderci che, siccome per mezzo del valore locativo noi andiamo cercando la parte spendibile dell'entrata, argomentandola dalla parte spesa, e non la intera entrata lorda, così anche nel caso del padre di numerosa prole sta che una parte comparativamente maggiore della sua entrata è spesa; e questa parte deve essere tenuta in conto, per essere colpita più specialmente di una parte della quota di tassa sull'entrata. Una numerosa famiglia è occasione di sacrificii e fonte di soddisfazioni; ma siccome la società non è tenuta a soccorrere a'bisogni dei padri di famiglia, così non è tenuta a sottrarre dall'imposta l'entrata ch'essi spendono per sostenerla. Chi meno spende, prepara un nuovo capitale; ed il nuovo capitale prepara nuove entrate che sono materia di nuove imposte. Chi più spende, più consuma; meno concorre ad accrescere la materia delle imposte future, e perciò più deve d'imposta al presente.

Nè l'imposta nè la remunerazione vogliono essere proporzionate ai bisogni: ma la remunerazione al merito, e l'imposta all'entrata spendibile in quanto è realmente spesa.

Lo ripeto pure una volta, il valore locativo non è il criterio perfetto della distribuzione, ma lo dichiara-

zioni sono forse un criterio perfetto? Voi l'addottate come mezzo pratico sebbene altri il dichiarino insufficiente: e bene, diciamo noi, temperatene gli inconvenienti spostandolo ad un altro mezzo pratico, il quale è pure riconosciuto come uno dei più efficaci per raggiungere l'intento che tutti ci proponiamo di una equa distribuzione dell'imposta.

Anzi, mentre noi, e questo avviene sovente in Italia, modellandoci in questa parte sola sull'Inghilterra introduciamo qui la legge dell'imposta sull'entrata, in Inghilterra, gli uomini più competenti si occupano seriamente del modo come si potrebbero sostituire ai mezzi che si adoprano colà per colpire d'imposta l'entrata, altri mezzi che potessero meglio raggiungere lo stesso scopo; e tra questi finora non si è saputo indicare alcuno come più acconcio che il valore locativo.

Si dirà: è un mezzo empirico. Ma tali sono tutti i mezzi pratici. Ed io a tal riguardo ho citato nella relazione l'opinione di uno scrittore che è tutt'altro che empirico, di un uomo illustre, di un Inglese, il quale alla grandezza dell'ingegno accoppia una infinita indipendenza di carattere ed una maniera liberissima di filosofare nelle cose di Stato. Quindi, o Signori, se il mezzo che noi proponiamo non è perfettissimo, è certo un mezzo che è indicato come uno dei meno imperfetti, ed intorno al quale oggi si rivolge l'attenzione anche degli uomini meno empirici, i quali credono che all'*income tax* qualche cosa di altro abbia da sostituirsi fra non lungo tempo in Inghilterra.

Il signor Ministro delle Finanze forse ci potrà dimostrare con calcoli sapientemente elaborati che il modo con cui noi abbiamo incarnato il nostro concetto è erroneo. Di ciò non sarei meravigliato.

Il nostro onorevole ed illustre collega Plana non fa parte della Commissione delle Finanze, e nessuno di coloro che la compongono pretende d'essere tanto profondo matematico, da offendersi ove si dimostri che non abbiamo saputo organizzare matematicamente il nostro concetto. Ma se il signor Ministro è circondato da così valenti matematici, che l'aiutino a dimostrare i nostri errori, noi lo ringrazieremo da un lato; ma dall'altro lo pregheremo d'incaricare quei valentuomini, perchè ricercassero qual è il modo migliore d'ordinare quel nostro espediente, per renderlo più efficace e meglio acconcio a conseguire lo scopo che d'accordo noi vogliamo raggiungere. Allora l'opera loro sarà più proficua e più meritoria.

Signori, solo perchè un espediente non è perfetto non deve essere respinto; altrimenti per essere logici voi dovrete respingere la legge; perocchè nè le dichiarazioni nè gli altri espedienti che essa si propone per ripartire l'imposta non sono mica perfetti. Ed a questo proposito rammenterò le parole del *Muntz* ripetute dal dotto Relatore della legge nell'altro ramo del Parlamento:

« Respingere l'applicazione di un rimedio pratico « sotto pretesto che non è perfetto, e che non abbraccia « cierebbe tutti singoli i casi, non è altro davvero che « aggiungere all'ingiustizia l'insulto. »

L'insulto egli intendeva dire alle popolazioni che reclamano in Inghilterra la parificazione, l'insulto al buon senso.

Signori, l'esperienza che dell'imposta sull'entrata è stata fatta altrove confermando, che i mezzi pratici di distribuzione adoperati per applicarla sono difettivi ed insufficienti, vi consiglierà di fare buon viso agli espedienti che vi si potranno suggerire per migliorarli: ed il signor Ministro non vorrà respingerli, sieno essi formulati nel modo che vi è proposto dalla Commissione, sieno essi formulati in altro modo che possa meglio condurre al nostro intento comune, che è quello di preparare la buona riuscita dello sperimento che vuol farsi.

Con una di quelle splendide figure che gli vengono spontanee sul labbro, ieri il signor Ministro ci diceva che per ora si tratta di costruire una volta su cui poi deve erigersi un edificio, e che il congegno ideato nel disegno di legge è come la forma fatta per costruirla, la quale è destinata ad essere rimossa tosto che la volta sarà fabbricata. Ma noi aggiungiamo, che la volta stessa dovrà esser fatta con tali accorgimenti che non ci caschi sul capo.

(Parecchi Senatori si alzano per uscire.)

Presidente. Prego i Signori Senatori di non muoversi.

Ministro delle Finanze. Avrei alcuna cosa da aggiungere.

Presidente. Se il Senato consente, potrebbe rispondere subito.

(I Senatori si muovono in gran parte per uscire.)

Presidente. Debbo interrogare il Senato sulla chiusura della discussione, ed è necessario inoltre che il Senato provvegga per l'ordine successivo dei suoi lavori; lo interrogo intanto per sapere se intenda che abbia luogo la seduta lunedì, ovvero....

Alcuni Senatori. A domani.

Presidente. Siccome già sono usciti dalla sala parecchi Senatori, senza udire questa proposta, così preveggo che domani non ci sarebbe un numero sufficiente di presenti. È noto che per una usanza fin qui non interrotta il Senato non tiene seduta nelle domeniche. Ciò io sottometto al Senato, rimettendomi però a quello che esso deciderà.

Senatore Alfieri. Se non siamo più in numero per una cosa, non lo siamo neppure per l'altra.

Presidente. Credo perciò che sia il caso di rimandare la seduta a lunedì. I Signori Senatori abbiano la sofferenza di udire: siamo alle strette, vengono le vacanze consuete a prendersi per le feste del Natale, e debbo già prevenire il Senato che prima di mercoledì

non potrà venire in discussione la legge importante sul bilancio attivo; quindi io proporrei l'ordine del giorno per l'adunanza di lunedì nella seguente conformità:

Alle 12 riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Affrancamento de' canoni, censi ed altre prestazioni territoriali;
2. Spesa straordinaria pel censimento della popolazione del regno.

Al tocco, adunanza privata per oggetti di servizio interno.

Alle due, seduta pubblica pel seguito della discussione della legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

L'adunanza è sciolta (ore 6).

XLV.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Deliberazione per il rinvio del progetto di legge sull'affrancamento dei canoni, livelli, censi ed altre prestazioni allo stesso Ufficio Centrale che ebbe già ad occuparsene* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile* — *Discorso del Ministro delle Finanze in risposta alle osservazioni del Relatore* — *Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor contro il progetto* — *Proposta di otto Senatori per la chiusura della discussione generale* — *Parole del Senatore Audiffredi contro la medesima* — *Alozione della proposta suddetta* — *Risposta del Senatore Scialoia al Ministro delle Finanze* — *Deliberazione per tenere seduta nella sera* — *Emendamento del Senatore Audiffredi all'articolo primo* — *Emendamento del Senatore Ricci allo stesso articolo, combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoia (Relatore)* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Plezza e forniti dal Ministro delle Finanze* — *Parole dei Senatori Farina e Pareto in appoggio dell'emendamento Ricci* — *Reiezione del medesimo* — *Emendamenti all'art. 2 proposti dalla Commissione* — *Osservazioni al riguardo del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione del Senatore Scialoia (Relatore)* — *Considerazioni del Senatore Pareto contro l'articolo* — *Risposta del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi interviene il Ministro della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Lo stesso legge le lettere dei Senatori Araldi e De Sauget colle quali il primo per motivi di famiglia, il secondo di salute, domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3401. L'abbadessa del monastero di S. Benedetto di Melilli (Siracusa);

« 3402. L'abbadessa del monastero di Monte Vergine • San Benedetto di Sortino (Siracusa);

« 3403. L'abbadessa e parecchie religiose del monastero di Santa Lucia di Siracusa:

« Protestano contro la misura che suppongono essere nel voto del Parlamento di abolire le corporazioni religiose (Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme). »

« 3404. La Giunta municipale di Perugia sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine alla perequazione dell'imposta fondiaria.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'ingegnere Antonio Valentini di 120 copie d'una sua *Memoria sul conguaglio del tributo prediale.*

Il Municipio di Gargnano di 70 copie di una *Relazione sul censo stabile dei boschi di quel Mandamento.*

Il Senatore marchese Pareto di due sue *Memorie sui terreni delle Alpi nei dintorni del Lago Maggiore e di quello di Lugano e del traforo attraverso l'Appennino dal Mediterraneo alla valle del Po.*

Il Ministro Guardasigilli di una copia del *Dizionario dei Comuni del Regno.*

Debbo, seguendo l'istanza fatta da diversi Uffici proporre al Senato che si mandi allo stesso Ufficio Centrale che ebbe ad occuparsene altra volta il progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, livelli e censi ed altre prestazioni territoriali.

L'Ufficio Centrale era composto dei Senatori Lauzi, Stotto-Pintor, Vigliani, Puccioni, De Monte, e di questi; gli ultimi due trovandosi assenti, il Presidente, ove il Senato approvi questo rinvio, giusta la facoltà fattagli dall'art. 18 del regolamento, li surrognerà con altri.

Se non c'è osservazione in contrario riterrò il Senato per assenziente al proposto rinvio all'antico Ufficio Centrale dell'esame della accennata legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori, nel discorso che ebbi l'onore di profferire l'altro giorno su questa materia, io presi le mosse dai seguenti punti; che era necessario ed urgente parificare il sistema dei tributi in Italia, necessario ed urgente quindi parificare la tassa sui redditi della ricchezza fondiaria, necessario ed urgente contemporaneamente imporre ovunque una tassa sui redditi della ricchezza non fondiaria.

Dopo queste premesse sulle quali non credo possa esservi contestazione alcuna, io indicai come nell'imporre una tassa sui redditi della ricchezza non fondiaria potessero seguirsi due metodi: l'uno, di determinare la tassa per mezzo degli indizi o sintomi della ricchezza mobile; l'altro, di stabilire la tassa medesima sulle denunce dei propri redditi fatte dai contribuenti, e sindacate e verificate da apposite Commissioni.

Qualora voglia seguirsi il metodo degli indizi, io accennai non potersi a meno di creare molte leggi, tante quanti sono gli indizi principali della ricchezza; e così è nella Francia e nelle antiche provincie, dove sono in vigore le leggi personale-mobiliare, sulle vetture, sulle patenti, così altrove sui capitali ipotecari, sui capitali commerciali, e via discorrendo. Mi sforzai quindi di dimostrare questo metodo essere per sé imperfetto, imperocchè gli indizi non corrispondono alla vera rendita che vuol colparsi.

Ma oltre all'imperfezione intrinseca delle tasse molteplici sulla ricchezza non fondiaria io dimostrai come, a mio giudizio, difficoltà gravissime politiche ed economiche si opporessero ad adottare tale sistema; accennai alla ripugnanza che le tasse molteplici avreb-

bero incontrata in molte parti d'Italia. Mostrai ancora non potersi sperare che le tasse molteplici avrebbero molto gittato: infine torcai delle obbiezioni risolutissime che un tale sistema aveva incontrato nell'altro ramo del Parlamento.

Per lo contrario provai che la tassa diretta sulle denunce, sindacate e verificate da Commissioni comunali e provinciali, sebbene non fosse scevra d'inconvenienti, non di meno ne aveva di molto minori; in teorica essere ammesso da tutti che la tassa sulla rendita corrisponde equamente al principio della proporzionalità; in pratica potersi sperare dal sindacato delle Commissioni elettive un temperamento alle infedeltà supposte delle portate individuali; mostrai infine che per la sua stessa unicità, questa tassa poteva tornare più agevole ad imporsi e meno sgradita nelle provincie che ancora non avevano imposta di simil genere.

Conclusi doversi questa preferire, doversi aspettare dal tempo e dall'esperienza i suggerimenti per le correzioni e le riforme che per avventura tornasse utile l'arrearvi.

Io non ritornerò più, Signori, sullo stesso argomento; sebbene molte cose potessero aggiungersi, ma oggimai gli argomenti principali mi sembrano essere stati da una parte e dall'altra ventilati in guisa, che il Senato possa essersi formato su questa massima capitale, su questa questione, dirò così, pregiudiziale, il giudizio che dovrà esprimere.

Passerò invece oggi a discorrere di un'altra parte, cioè di quell'opinione la quale ha trovato appoggio nella Commissione e che accettando in massima il principio della tassa dell'imposta sulle denunce, vi introduce però un altro elemento indiziaro per migliorarlo.

Non è nuova questa proposta, perchè l'onorevole Relatore già la fece in seno di quella Commissione, la quale discuteva il progetto del Ministro Bastogi. L'ha poi illustrata con un bellissimo studio pubblicato negli Atti del Senato, dove all'altezza delle teoriche è congiunta la sottigliezza delle deduzioni, la perspicacia dello stile.

Io confesso che leggendo quello studio ne presi grande compiacimento, e mi sentii come riportato a quei tempi nei quali gli studi economici formavano la mia occupazione ed il mio diletto.

Io avrei desiderato molto, e fui anche tentato di entrare nelle discussioni teoriche che egli ha colà con tanto apparecchio di dottrina svolte; ma, o Signori, il tempo ci stringe, e la necessità c'incalza, ed io sarò costretto per conseguenza, lasciando da parte tutto ciò che si attiene ai principii supremi della scienza, di fermarmi solo a considerare questa proposta sotto il punto di vista pratico.

Mi permetta il Senato di ricordargli che la legge attuale, dopo avere con alcuni criterii ripartito il contingente generale in contingenti provinciali, e quindi in contingenti comunali, procede poi al riparto di questo contingente comunale per quotità, e le regole di questa

ripartizione sono le seguenti: che le fortune inferiori a 250 lire annue di rendita imponibile rimangano esenti dal contributo, pagando invece una quota fissa di lire due; che le fortune da 250 a 500 lire di reddito imponibile paghino secondo una certa scala ascendente da lire due a quella somma che dovrebbero imporre sul reddito di 500 lire; e che sottratte tutte le somme imposte con tali norme sui redditi inferiori a 500 lire, il resto si divida sui redditi superiori.

La proposta invece quale è propugnata dall'onorevole Relatore, e accettata dalla Commissione, dopo aver ammessa questa prima base vi aggiunge le operazioni seguenti:

Dalla tassa individuale così stabilita toglie una quota parte, che pone fra un quarto ed un terzo: in secondo luogo prende la pigione pagata o calcolata doverosi pagare dai contribuenti per le loro abitazioni, e da ogni pigione argomenta il reddito, di cui è a presumere che ciascuno disponga, e questo calcolo lo fa sulle norme della tabella, che è desunta dalla legge sull'imposta mobiliare sancita in Francia nel 1791.

Avuto codesto reddito argomentato dal valor locativo, riparte sopra di esso quel terzo o quel quarto del contingente, che fu sottratto dalla tassa ripartita sui redditi dichiarati, e questa nuova quota aggiunge ai due terzi, o tre quarti della prima il che costituisce la tassa dovuta definitivamente da ogni contribuente.

Tale è, trascurando le particolarità secondarie, l'emendamento che vi viene proposto dalla Commissione; spero di averlo esattamente esposto, e se mi fossi ingannato, prego l'onorevole Relatore a correggermi.

Ora, o Signori, dopo aver posto com'io credo esattamente la questione, passo ad esaminarla.

Io comprenderei il concetto di stabilire due tasse in luogo di una; io non mi meraviglierei che taluni i quali per avventura non hanno fiducia nell'attuazione della legge che noi vi abbiamo proposta, vogliano stabilirne un'altra sul valore locativo.

Essi dicono: fate due leggi, una sulle denunce, l'altra sugli indizi, e come fra questi indizi il più spiccato, il più proporzionale è quello del valor locativo, fatelo sul valor locativo. Se l'una vi falla, voi potrete mano all'altra; voi avrete ad un tempo seguito in qualche modo le due vie, ed una di esse vi condurrà al desiderato fine.

Io dico che comprendo questo ragionamento, ma in verità non lo trovo accettabile.

Io trovo che se si volesse procedere in questa via, non una legge per indizi converrebbe fare, ma molte leggi ad un tempo, dico tutte le leggi le quali si fondano sugli indizi, tutte quelle per esempio che erano nelle antiche provincie Sarde, e sono tuttora in vigore.

Che anzi capirei ancora, come diceva l'onorevole Farina, che vi si dovessero aggiungere quelle altre

leggi della medesima natura che esistono nelle altre provincie d'Italia; ma il fare una sola tassa fondata per indizi, mi pare insufficiente, e il farla agire poi nello stesso tempo che quella sulle denunce, a me pare che avrebbe gli inconvenienti di entrambi i sistemi senza averne i vantaggi.

Ma tale io non credo sia stata l'intenzione della Commissione e di quelli che appoggiano il suo voto; almeno tale intenzione non apparisce dalla relazione e dai discorsi coi quali il Relatore ha illustrata la proposta.

Essa non volle già seguire due metodi ad un tempo, ma invece volle temperare l'uno coll'altro, volle stabilire un correttivo, un principio di compensazione mediante l'introduzione di un elemento indiziaro. Imperocchè, o Signori, se noi potessimo sperare che le denunce fossero esatte, che non vi fosse pericolo dell'infedeltà delle portate, o la infedeltà loro potesse essere sindacata e rettificata dalle apposite Commissioni, io sono convinto che la Commissione non avrebbe recato innanzi la sua proposta.

Pertanto noi dobbiamo esaminare la proposta della Commissione come un compensativo al pericolo della infedeltà delle denunce, alle difficoltà del sindacato, cose tutte che io stesso non dissimulai l'altro giorno nel mio discorso.

E qui, innanzi tratto, bisogna che io dica una parola del contingente, perchè gli oratori che mi hanno preceduto hanno insistito lungamente su questa materia. Vi sono due maniere di considerare il contingente; e la confusione di queste due maniere ha potuto dar luogo, a mio avviso, ad alcune opinioni del Relatore.

Vi è un contingente che può stabilirsi a posteriori, cioè quando le denunce siano state fatte e sindacate, quando il reddito imponibile sia stato stabilito e si sia veduto qual è la quota che a questo reddito può competere.

Allora può avvenire che, per agevolare la riscossione delle imposte, si stabilisca un contingente per provincia e per comune, contingente che si è desunto dalla quotità stabilita secondo i risultati dell'anno precedente.

Questo contingente non è quello di cui si tratta ora; non è quello contro il quale da tante parti si sono addotti degli argomenti, e che da molti è sì duramente condannato: non è quello soprattutto che mostra una certa contraddizione fra il principio della legge e la sua ultima applicazione. Il contingente attuale, contro il quale si sono mossi gli appunti, è un contingente stabilito a priori, indipendentemente dal reddito imponibile che risulterà dalle denunce, indipendentemente dalla quotità che dovrà stabilirsi. È un contingente che si presume anticipatamente, e si presume secondo alcuni generali criteri per interpretare la ricchezza delle provincie o dei comuni medesimi.

Egli è di questo contingente che io dissi, che lo stimava assolutamente necessario per assicurare all'erario trenta milioni di riscossione, e per formare il catasto della ricchezza mobile, che nei limiti di questa mille tassa reputavo non avesse gl'inconvenienti che gli si attribuiscono; ma nondimeno mantengo l'opinione che debba nel tempo il più prossimo possibile esser tolto.

La legge proponeva due anni: la Camera dei Deputati ha creduto di ridurre questo tempo a un anno solo. Io non verrò adesso a pronunciare fra queste due opinioni. Mi basta che sia ammesso che il contingente qual è stato introdotto in questa legge è un espediente temporaneo, il quale non aveva e non può avere altro effetto che di assicurare il tesoro della somma da riscuotere, e di facilitare soprattutto la formazione del catasto della ricchezza mobile. Ottenuto questo catasto della ricchezza mobile, vista qual è la rendita imponibile, quale la quota che a ciascuno appartiene, questo contingente fatto *a priori* con criteri approssimativi deve scomparire, o se ci sarà ancora un contingente dedotto *a posteriori*, sarà un calcolo molto semplice sulle quote, il quale non avrà più gl'inconvenienti di cui attualmente si appunta il contingente proposto nella legge.

Ma per lo contrario la Commissione nella sua Relazione ha creduto che il contingente debba essere una cosa stabile, o per lo meno lungamente duratura: ed anzitutto la sua argomentazione, a mio avviso, si appoggia sopra questo punto.

Essa ammette che presentemente in Italia, e per qualche tempo al certo, il contingente sia per lo meno relativamente utile a non far fallire nella pratica l'applicazione dell'imposta sull'entrata. E soggiunge che, pochè si è fatto con processo puramente indiziario il contingente provinciale e il contingente comunale, essa non sa vedere per qual ragione anche il contingente individuale non dovesse farsi nello stesso modo. Essa trova anzi in questo duplice metodo un dualismo; dice, che la ripartizione del contingente rimane come sovrapposto alla distribuzione in quote, che sono due congegni posti inorganicamente l'uno accanto all'altro, senza nesso fra loro; due parallele che non s'incontrerebbero mai in alcun punto finale.

Io convengo in parte in questa sentenza. È verissimo che il contingente e la qualità qui non hanno rapporto, perchè uno è fondato sugli indizii, l'altra è fondata sulle denunzie. Ma io lo ripeto, la giustificazione del contingente sta nella sua temporaneità, e nei motivi che ho testè addotti; e se il contingente è temporaneo, se è un espediente per arrivare all'accertamento della rendita imponibile di ciaschedun contribuente, non v'ha alcun motivo di argomentare da esso contro il sistema della quotità.

Noi partiamo adunque da due punti assolutamente diversi, ed io non trovo contraddizione alcuna nel progetto di legge il quale, se ha preao dei criterii che ossono dar luogo a molte critiche, li ha presi per

ciò solo che non aveva altri mezzi per istabilire a priori la ripartizione; e li ha presi come mezzi temporanei per ottenere un fine speciale il quale collo accertamento delle rendite verrà in altro modo definitivamente e logicamente ottenuto. Laonde non si può accettare quella similitudine che l'onorevole Relatore ha posto nel suo discorso, cioè che chi fece la legge gli raffigurò un disegnatore il quale aprì il compasso per descrivere un cerchio, e che prima di terminare la circonferenza si arrestò ad un tratto, e chiuse la figura con una linea retta; io credo al contrario che la s. l. similitudine che potrebbe darsi di questa materia sarebbe la seguente, cioè di tale che non essendo certo di poter descrivere a prima giunta un circolo, comincia dal disegnare un poligono per potervi più facilmente inscrivere il circolo medesimo.

Che cosa segue da questo concetto fondamentale che la Commissione ha preso per base di tutto il suo ragionamento? Ne segue che essa non riguarda più la denuncia come la prova della rendita imponibile ma essa la riguarda come un indizio e la mette in confronto col valore locativo che è un altro indizio per lei della rendita imponibile.

Questo è il punto sul quale noi sostanzialmente differiamo, e partendo da queste premesse differenti noi dobbiamo per necessità arrivare ad opposte conclusioni.

Ma, singolar cosa! la Commissione dopo aver prese le denunzie come indizio, ed avervi aggiunto un altro indizio che è il valore locativo, viene a giudicare della importanza della entità rispettiva di questi due indizii e crede alle denunzie per $\frac{2}{3}$ o per $\frac{3}{4}$, ed al valore locativo per $\frac{1}{3}$ o $\frac{1}{4}$; ma perchè, o Signori, se la denuncia è buona per $\frac{2}{3}$ o $\frac{3}{4}$ voi non la prendete per intero, e se il valore locativo vi dà tanta fiducia voi restringete ad $\frac{1}{3}$ o ad $\frac{1}{4}$ l'elemento che volete ricavarne?

Se voi ponete il caso di un uomo onesto il quale chiamato dalla legge a dichiarare la propria rendita lo faccia con tutta coscienza e dica il vero; con che cuore volete voi rettificare col valor locativo la sua affermazione?

Ed anche io intendo che si potrebbe procedere a queste rettificazioni nel caso in cui si creda che il contribuente ha errato in meno; ma nel caso opposto, quando il valore locativo (come avverrebbe non di rado) dimostrasse che la sua rendita è minore di quella che egli ha dichiarato, vorreste voi andargli ad obiettare che voi conoscete la sua rendita meglio di lui stesso, che egli ha creato scientemente o mentito a proprio danno?

Ma procediamo innanzi.

Io trascurò l'obbiezione generica che feci l'altro giorno al valore locativo. Non dirò che il valore locativo rappresenta piuttosto i bisogni di quello che la rendita dell'individuo. Io mi restringerò a fare alcune obbiezioni speciali al caso attuale. E prima di

tutto, qui vi ha una confusione inevitabile fra la rendita fondiaria e la rendita mobile. Che cosa ha fatto la Commissione per evitare questa confusione? Essa ha dovuto costringere il contribuente, non solo a dichiarare la sua ricchezza mobile, cioè la sua rendita annua non fondiaria, non solo il valor locativo della sua abitazione, ma altresì a dichiarare l'imposta fondiaria che paga al Governo, ed ha cercato ancora un altro elemento per dedurre da questa imposta il suo reddito fondiario, poichè ha stabilito questo reddito moltiplicando per dieci la corrispondente imposta fondiaria.

Io non veggio se qui s'intenda parlare della sola imposta governativa, ovvero se si intenda ancora della comunale e della provinciale. Fatto è che, anche considerandola come imposta governativa, l'operazione che voi aggiungete alla prima per arrivare a distinguere la ricchezza non fondiaria dalla fondiaria, è già un nuovo elemento di errore che aggiungete.

Oltre a ciò, o Signori, percorrete la tabella francese la quale è stata presa per tipo dalla Commissione: a mio avviso troverete in essa molte imperfezioni assolute, e moltissime imperfezioni relative alle condizioni d'Italia.

Prendiamo un esempio qualunque, e il primo che ci si presenta, di un valor locativo di 2000 lire. La tabella francese stabilisce che chi ha 2 mila lire di valore locativo si presume che abbia 12 mila lire di rendita imponibile; essa moltiplica per sei nel caso delle 2 mila lire per formare la rendita imponibile. Io domando se si possa dire che in Italia, che in tutta Italia le 2 mila lire di pigione rappresentino, non dico assolutamente ma neppure approssimativamente, una rendita di 12 mila lire. Prendete, o Signori, l'esempio di Torino. Certamente a Torino il valor locativo di 2 mila lire non rappresenta, specialmente in questi ultimi tempi, una rendita di 12 mila lire; per lo contrario, prendete un'altra città come Bologna o Ferrara, ivi 2 mila lire di valor locativo rappresentano un reddito assai maggiore di 12 mila lire.

Io potrei citare l'esempio di un individuo il quale ha casa a pigione a Bologna ed a Torino, ed ha all'incirca là come qui lo stesso appartamento; egli paga 320 lire a Bologna e 3,000 lire a Torino. Eppure la sua rendita è la medesima. Io vi domando se è possibile sopra queste due basi che possiate stabilire un reddito equamente approssimativo.

Ma non basta ciò. Nella tabella francese vi ha ancora un'altro inconveniente, ed è il seguente. Il rapporto fra il valor locativo e la rendita cresce a misura che scema il valor locativo; e fin qui sta bene; ma non cresce in proporzione, a mio avviso, sufficiente. Pesa sul povero il valor locativo più che sul ricco perchè rappresenta il bisogno della famiglia anzichè la sua agiatezza, nè tale difetto corregge bastevolmente la tabella francese; di guisa che essa riesce più gravosa

al povero, di quello che alle medie fortune e ancora meno alle grandi fortune.

La tabella francese al di là delle 12 mila lire non ammette più differenze, e per conseguenza a tutti quelli che si trovano possessori di una ricchezza imponibile al di sopra di questo punto, si ragguaglia la rendita colla medesima proporzione.

Per lo contrario il valor locativo da 100 a 500 lire rappresenta talora una ricchezza minore del triplo qual è calcolata dalla tabella francese.

Io credo in una parola che la tabella francese fa la parte più vantaggiosa al ricco che al povero: essa non si risolverebbe che in aggravio della condizione del povero, perchè non si tratta di quotità ma di contingente; e siccome vi è una somma fissa che si deve pagare, tutto ciò che non pagheranno i doviziosi dovrà riversarsi sulle minori fortune.

Queste ragioni mi sembrano di grave peso contro il principio stabilito dalla Commissione. Ma oltre a ciò, io credo che la maniera in cui i multipli della legge francese furono determinati e la maniera in cui la tassa si vuole comporre nello studio dell'onorevole Scialoja, e nel rapporto della Commissione, agirebbero insieme in modo da generare fra contribuente e contribuente le anomalie le più strane che si potesse immaginare.

Signori, io ho compilato una tabella e la tengo a disposizione della Commissione.

In questa tabella, prendendo un comune ipotetico, e colle cifre che ognuno potrà rifare secondo che più gli piacciono, si trova il risultato seguente.

Un contingente ripartito fra 19 contribuenti mi offre un caso nel quale il reddito dichiarato è eguale a quello arguito dal valore locativo, e non di meno la tassa cresce, sebbene il risultato della denuncia e del valore locativo non siano differenti fra loro.

Vi sono sei casi in cui il reddito che voi arguite del valore locativo è minore di quello che era stato dichiarato, non di meno la tassa cresce. Vi sono dodici casi in cui vi è un aumento o decremento di tassa rispondente ad un aumento o decremento di redditi, ma senza la menoma proporzionalità fra di loro. Questi effetti non nascono dalla scelta delle cifre, che si sono messe a caso, perchè si potrebbero sostituire con qualsivoglia altre: questa dimostrazione però è tale da non lasciarci sperare dal valore locativo alcuna buona norma per la ripartizione del contingente.

Ma, o signori, la proposta non sarebbe da accogliersi eziandio perchè pecca nella sua base.

Che cosa si vuole trovare dalla Commissione?

Si vuole trovare il reddito imponibile con una probabilità maggiore di quella che si può trovare colle denuncie.

Tale è lo scopo che la Commissione si propone.

Ora quando nel calcolo delle probabilità si vuol ottenere questo fine, si procede per un modo diverso da quello che la Commissione ha seguito. Se voi volete trovare colla maggiore probabilità il rapporto fra un

dato certo ed uno incerto; e che per rappresentare il dato incerto non contentandovi di un numero solo voi ne abbiate parecchi, poniamo due come nel caso presente, uno risultante dalla denuncia, l'altro risultante dal valore locativo, che cosa dovete voi fare?

Dovete sommare insieme quei due numeri incerti e poi trarne la media; ma qui invece voi avrete cercato il rapporto del dato certo con ciascuno dei due dati incerti e pigliando così i due risultati separatamente ciascuno per una quota a parte, avrete accresciuto l'improbabilità, invece di raggiungere la probabilità maggiore che andate cercando.

Non mi estenderò su questo punto citando al Senato delle formole matematiche consentanee al principio della probabilità. Non sarebbe per avventura opportuno che entrassi in queste ragioni matematiche le quali del resto la Commissione potrà essa medesima esaminare quando le piaccia.

Però mi sia lecito di illustrare il concetto con un esempio pratico. — Suppongasi che il contingente, ripartito sui redditi dichiarati, riesca ad una tassa del 5 per 0/0. In questo caso il contribuente che abbia dichiarato 3000 lire di reddito, andrebbe soggetto a 150 lire di tassa. Suppongasi poscia che il contingente, ripartito sulla media de' redditi (2/3 de' dichiarati ed 1/3 de' pigionali) riesca alla ragione del 4 0/0. Suppongasi in fine, che a quel tale contribuente, vada attribuito, in ragione del suo fitto di casa, un reddito doppio del dichiarato, 6000 lire — Questo uomo, nel sistema ch'io dico, porterebbe un reddito medio di 4000 lire, risultante da 2000 (che sono i 2/3 di 3000 dichiarati), e 2000 (che sono 1/3 di 6000 arguite); ed applicandogli la quota del 4 0/0, la sua tassa sarebbe 160 lire, invece delle 150 che pagherebbe col sistema della legge, applicandogli 5 0/0 su 3000 dichiarate. La ragionevolezza, l'utilità se si vuole, di siffatta correzione s'intende. Ma, secondo la nuova proposta, l'operazione da farsi in codesto caso è tutt'altra.

Il nostro contribuente pagherebbe: 1° i 2/3 delle 150 lire dovute sul reddito dichiarato, che sono 100; 2° 1/3 di quella quota, qualunque sia, risultante dalla ripartizione d'un terzo del contingente sopra i redditi pigionali. Ora questa quota può essere eguale, superiore o inferiore o di molto, a 60; di modo che la tassa definitiva potrà rimanere al disotto o andare troppo oltre che 160 lire; ciò dipende dalla somma complessiva dei redditi pigionali, la quale può riuscire assai maggiore o minore che quella de' dichiaranti.

Ponghiamo pure una cifra a caso; immaginiamo che, in ragion di fitto, gli tocchi pagare 80 o 100, anziché 50. La sua tassa totale sarà 180 o 220, in luogo di 160. Io domanderò: come mai potrà sostenersi che questa cifra riesca *meno inesattamente* proporzionale al suo vero reddito? qual'è mai questo reddito, che meriti esser tenuto più verace di ogni altro? La tassa proposta rigetta la proporzione col dichiarato; in più od in meno se ne allontana, non l'accetta, che, per 2/3, e infatti

la tassa attuale sarà 180 o 220. Rigetta la proporzione col pigionale, non l'accetta che per 1/3. Dovrebbe evidentemente proporzionarsi col reddito medio; ma essa non ne tiene alcun conto.

Il nostro contribuente dovrebbe pagare 160 lire, perchè avremmo trovato che il suo reddito medio stava alla somma de' redditi medii come 160 sta alla somma del contingente. Invece pagherà 180 o 220, solamente perchè 2/3 della tassa imposta secondo i redditi dichiarati, ed 1/3 della tassa secondo i redditi pigionali, fanno insieme la cifra di 180 o 200. Egli è evidente che questo calcolo sarà una operazione aritmetica come ogni altra, ma non conduce menomamente a proporzionare la tassa con un reddito qualsivoglia. — In altri termini, parmi che la proposta invece di riscire ad una tassa più equa perchè fondata sul reddito medio, riesca ad una tassa media, la quale sarebbe un composto di due tasse erronee, e sarebbe men equa perchè non fondata sopra alcuna base di reddito.

Vi saran bene de' casi di parità tra la tassa sul reddito medio, e la tassa composta: ma vi saranno de' casi di discrepanze enormissime.

Se si potesse immaginare un Comune nel quale i redditi pigionali stieno fra di loro precisamente nella proporzione in cui stavano i redditi dichiarati, allora, non solo sarebbe indifferente lo scegliere un metodo, anzi che l'altro, di correzione, ma la correzione medesima riuscirebbe affatto superflua; giacchè allora il contingente che è la cifra costante, verrebbe ad essere sempre ripartito nello stesso modo, sia che fosse distribuito sul dichiarato, o sul pigionale, o sulle tasse composte. Ma siccome può avvenire che un reddito dichiarato sia minimo fra i dichiarati mentre è massimo fra i pigionali, o viceversa; o può avvenire che rappresenti tra i primi quel rapporto medesimo che rappresenta fra i secondi, così necessariamente accadrà che esso meriti un'imposta altissima nel sistema della Commissione, mentre ne porterebbe una bassissima secondo la legge, o all'inverso; e che l'una e l'altra si scostino dalla tassa dovuta sul reddito medio, unica base a cui potrebbe forse competere il carattere di equità dalla Commissione cercato.

Infine, Signori, colla proposta della Commissione ad una legge, la quale è stata accusata di grandi difficoltà pratiche e di grandi complicazioni, s'aggiungerebbero delle complicazioni novelle.

Voi dovete dare alla Commissione comunale l'obbligazione non solo di ridurre colla *discrimination* in rendita imponibile la rendita effettiva, ma di fare nuovi calcoli sopra la rendita che risulta dal valore locativo, di fare altri calcoli sulla rendita fondiaria che risulta dall'imposta pagata, di detrarre l'una dall'altra; voi insomma rendereste con queste complicazioni la legge più assai che non è difficile ad eseguirsi, ne accrescereste gli ostacoli ed il tempo che occorre a metterla in esecuzione.

Per tutti questi motivi io credo di non poter accettare la proposta della Commissione.

Io credo che il correttivo ed il compenso che la Commissione ha creduto di escogitare per rendere più equa questa tassa non farebbe altro che aggravarne le ineguaglianze, renderne più acerbe le disparità.

O che perciò? non avranno gli indizi alcun che a fare in questa legge?

Ma, Signori, voi avete le Commissioni comunali; queste Commissioni comunali fanno il sindacato della rendita dichiarata: come la fanno essi?

La fanno con quei dati, con i modi prescritti agli art. 23 e 24, e richiedono un estratto dei documenti, intimano al contribuente di comparire, visitano i locali destinati all'esercizio dell'industria e di commercio, chiamano nel loro seno gli individui atti a fornire informazioni, visitano i registri delle società anonime e in accomandita per azioni, si fanno presentare i titoli che corrispondono a crediti ipotecari e chirografari. Ma è evidente che se la Commissione comunale non trovasse in questi dati elementi positivi e sufficienti per pronunciare il suo giudizio che è veramente un giudizio di giurati, non le viene escluso di valersi anche di altri indizi.

Io credo, che l'articolo il quale dice come la Commissione proceda a deliberare sulle somme dei redditi effettivi, lasci alla medesima una latitudine, la quale include anche l'elemento del valor locativo, se essa lo crederà necessario a rettificare la rendita dichiarata dal contribuente. Ma la Commissione essendo libera di prendere questi dati, li prenderà se li crederà necessari ed opportuni, o prenderà invece del valor locativo quegli altri indirizzi della ricchezza che per avventura sembrassero più atti per raggiungere il fine delle sue investigazioni, e pronunciare un giudizio il meno possibilmente lontano dal vero.

In una parola alla Commissione, quando prende a sindacato la portata de' contribuenti ed esamina gli elementi sui quali si fonda, non resta escluso di tenere a calcolo anche gli altri indizi della ricchezza; e fra questi indizi della ricchezza potrà scegliere il valor locativo. In questo senso io comprendo che il valor locativo preso come indizio possa essere un compensativo o correttivo della legge: ma nel senso in cui la Commissione lo stabiliva, come un termine assoluto ed in una proporzione precisa, io credo il contrario.

Concludiamo, o Signori: o si procede per la via degli indizi come alcuni vorrebbero, o si procede per la via della denuncia; bisogna scegliere. Io credo, e con me ha creduto la Camera dei Deputati, che la via della denuncia sia la migliore e la più opportuna in questo momento; ma una volta che una via è scelta seguiamola francamente, accettiamo il contingente solo come mezzo per formare il catasto de' redditi imponibili, proponiamoci di toglierlo allorquando si potrà ripartire per quota la tassa sopra la rendita, e procuriamo di levare gli ostacoli, non aumentiamoli rendendo più

complicati i metodi, facciamo, in nome di Dio, che questa legge tanto combattuta, tanto contrastata possa andare in esecuzione. L'esperienza sia quella che ci guidi a farvi le correzioni che vi abbisogneranno per l'avvenire.

Senatore **Slotto-Pintor**. Parola d'onore, signori Senatori, non era intendimento mio di aprir bocca in questa discussione. Ma dopo i discorsi stati pronunciati nella tornata d'ieri l'altro, dopo quello testè detto dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri io sento una cotale necessità di esprimere il mio voto motivato.

Delle cose dette alcune intesi, molte non intesi, molte nè io nè altri forse mai intendere non potrà.

Quello che mi par d'intendere pienamente (il cielo mi perdoni il peccato ch'io vo a commettere) si è che l'arte degli economisti ha avuto troppa fretta di assumere il pomposo titolo di scienza. O non è scienza nel senso stretto della parola, ovvero ha tuttavia il latte nella bocca e come i bamboli paroleggia, con questo divario però che i bamboli ridendo e piangendo paroleggiano, là dove la scienza economica paroleggia sillogizzando, e piangendo non già essa, ma facendo piangere altrui.

Se vi ha principio indiscutibile nella economia politica, egli è questo della libertà degli scambi. Ebbene! uomini che chiamiamo eminenti, e sono, non trovano per l'industria del loro paese altra ancora di salvezza, tranne il *protezionismo*. Si volle la mente elevata, l'ingegno superiore dell'imperatore Napoleone III per far assaggiare ai Francesi la libertà degli scambi, quantunque abbiano avuti a insegnanti e maestri Giambattista Say e Michele Chevalier e il non mai abbastanza lacrimato Bastiat.

Ma dove si palesa meglio l'infanzia della scienza è nella questione delle imposte. Incominciano a disputare dei principii. Il fondamento della imposta, o come essi dicono la base dell'imposta è la terra. La imposta diretta è più conforme alla natura delle cose, di riscossione più facile, meno dispendiosa. Così crede il sig. Quesnel, e seco lui l'universa scuola dei fisiocratici. No, gridano gli altri. L'imposta indiretta è più sicura, fuor di paragone più fruttuosa, e senza dubbio meno odiosa.

In quanto a me, io mi professo eclettico in fatto d'imposte, e stimo che, a voler colpire tutto e tutti, il sistema dell'imposta mista sia quello che si possa fare di meglio.

Ma perchè sia buon un sistema d'imposte, io vo' dire meno cattivo, vuoi che l'imposta raggiunga questi due scopi: essa debba in primo luogo colpire al giusto; appresso debba poter colpire chi vuole.

Raggiungono questi due scopi le imposte presenti? Appunto! Scelgo a esempio l'imposta più facile, più semplice, più antica, la fondiaria. Quale criterio avete voi per dire quale è la natura del suolo, quale sia la spesa e quale la quantità della produzione? E voi imponete, ma non colpite al giusto.

Primo effetto della imposta è il rialzo dei prezzi della

produzione. Il possessore gravato alza il prezzo. E voi imponete, ma non colpite colui che avete voluto colpire.

Le imposte, ci si dice, si spartiscono a lungo andare tra il produttore e il consumatore, si livellano a guisa delle acque. Bella e poetica similitudine! Una cosa sola si dimenticano gli economisti, ed è che i viluppi della convivenza sociale, l'onda degli umani avvenimenti non sono l'acqua!

Le imposte si spartiscono! Chiedetelo ai proprietari delle case in Torino, i quali per ogni cento lire d'imposta rincarano i fitti di trecento lire.

Condizioni eccezionali, replicano. Non è vero. Noi troviamo la stessa cosa in ogni dove, persino nella mia piccola e diletta Cagliari, dove dopo la imposta sulle case, anzi a causa di esse, le mercedi de' fitti sono, tenuta ragione de' luoghi, giunte a somme favolose. La regola è vinta dalle eccezioni. La regola dunque non è regola.

Chi il crederebbe? L'imposta più barbara, e però la più semplice, la capitazione, dovrebbe raggiungere quei due scopi de' quali sono venuto via via ragionando. Ciascheduno paga l'imposta per la semplice ragione che ha una testa sul busto (*si ride*). Eppure nè l'uno nè l'altro scopo sa raggiungere. Un duca a cui il patrimonio si calcola ascendere a cinquanta milioni ha un solo figlio. Un povero fabbro ferraio si vede circondato alla sua mensa da dodici figliuoli. Il povero fabbro paga dodici volte più che il dovizioso duca. L'imposta non colpisce giusto. Per fermo voi volete imporre la ricchezza, voi imponete invece la povertà. L'imposta non colpisce chi vuole.

Che diciamo ora della imposta sulla ricchezza mobile?

Di primo aspetto essa sembra avere due vizi intrinseci e capitali. Essa sembra ingiusta, essa sembra dannosa.

Ingiusta per più ragioni. In primo luogo, il capitale tende allo abbassamento, alla diminuzione. La terra ha una costante tendenza all'aumento. Voi pagate oggi tremila lire un ettare di terreno che un quarto di secolo innanzi pagavate lire trecento. In secondo luogo, la terra presenta molti vantaggi, uno solo ne presenta il capitale, la rendita. Altri possiede bestiami quanti ne possedevano Abramo e Giacobbe. Una mortale epizoozia gliel toglie. Se egli non abbia in tempo provveduto al proprio avvenire, quale sarà la sua sorte?

Vedete dunque, o Signori, che il capitale è abbastanza imposto dalla necessità del risparmio, il che torna a dire delle privazioni.

Ho detto inoltre che l'imposta sulla ricchezza mobile è dannosa. È principio elementare che il sistema delle imposizioni influisce nel genere e nella quantità delle produzioni. I capitali rifuggono dalle industrie gravate. Imponete i capitali, e voi li avrete per la massima parte oziosi nel Debito pubblico.

Se non che l'imposta di che si tratta attinge il primo de' divisati scopi!

L'onorevole Senatore Farina in quel suo discorso che

mi pare piuttosto serio, combatteva a uno a uno i criteri della ricchezza. Io non dirò che il suo metodo sia troppo logico. Un filo sottile, fragile, se venga attorcigliato con altri due, oppone resistenza a chi s'argomenti di spezzarlo. Lo disse il re de' savii e a un tempo il savio dei re: *funiculus triplex difficile rumpitur (si ride)*.

Aveva perciò un bel giuoco l'onorevole Senatore Scialoja a dirgli: ma Santissimo Iddio! Voi uno per uno impugnate que' criteri di ricchezza: pigliateli tutti insieme, e vedrete se non hanno forza di provare.

A fronte di tale autorità io mi permetterò di replicare. L'argomentazione sta bene quando ogni elemento del giudizio, preso separatamente, ha di per sé un qualche valore positivo; non sta assolutamente quando nessuno ne abbia. Moltiplicate più che vi piace i zeri, e avrete zero. Cento Tersiti non vi daranno un Achille. Cento probabili non vi daranno la certezza; e voi avrete più volte fatto plauso al progresso della scienza del diritto penale la quale ha rigettato tra gli assurdi i quarti delle prove e le mezze prove. La prova o tutta è, o niente affatto è.

Il Senatore Farina diceva ancora. Quale argomento di ricchezza volete voi trarre dal numero delle lettere di commercio? La lettera del mercadante è uno strumento del lavoro, e nulla più, come la zappa è strumento del lavoro agrario. La similitudine mi parve che piacesse anche al Senatore Scialoja. Ma appunto, diceva egli, più strumenti di lavoro vogliono dire maggiore produzione, e noi vogliamo imporla.

A mostrare la debolezza dell'argomento bastami recare un altro esempio. I libri sono strumento della produzione intellettuale, come le lettere de' negozianti lo sono della produzione commerciale. Or bene, io conobbi un uomo il quale si sollazzava ad avere libri di misure diverse, legati in colori diversi, e acciocchè nulla avvenisse di meno decente, aveva cura di separare e riporre in scaffali diversi gli autori maschi e gli autori femmine. Fatto è che non si curava di tagliare i fogli. Ammetterebbe egli l'onorevole Senatore Scialoja l'argomento del lavoro intellettuale di quell'uomo, tratto dalla moltitudine de' libri? Mi lasci piuttosto credere che egli, con un numero di libri forse di gran lunga minore, è riescito a produrre lavori intellettuali più assai, sopraffatto più di quell'uomo, al quale ho sin qui accennato. La penna di Dante produsse infinitamente più che le mille penne degli Arcadi.

Il guaio sta nel vizio onde sviano le più volte gli umani ragionamenti. Badiamo, Signori, a non unire le cose dissimili, a non disgiungere le identiche. Evidentemente si confonde qui il segno, o vogliamo dire strumento del lavoro col lavoro, il lavoro colla produzione, la produzione colla quantità imponibile della produzione medesima.

Voi tassate, a cagion d'esempi, la professione dell'avvocato sopra questi fondamenti. Maggiore popolazione, maggior numero di contrattazioni, maggior nu-

mero di liti, maggior lavoro per gli avvocati, maggiore produzione.

È falso di piana quel vostro sorite. Ammettiamo che sieno più contrattazioni là dove sia popolazione maggiore....

Presidente. Scusi, signor Senatore; non crederebbe ella più conveniente di portare questi argomenti quando si tratterà dei criterii?

Senatore Siotto-Pintor. Ma noi siamo nella discussione generale, e d'altra parte non si può comandare all'ordine delle idee....

Presidente. Ma parmi che forse nella discussione particolare dei criterii queste due idee potrebbero essere più a proposito....

Senatore Siotto-Pintor. Io combatto la legge in generale, e credo di doverne parlare fin d'ora.

Dunque ripeto che quello che si fa da voi è un falso sorite. Ammettiamo pure che vi sieno più contrattazioni là dove la popolazione è maggiore, quando pure si può affermare che una città manifatturiera o marittima del Regno Unito dà maggior numero di contrattazioni, che non dia forse lo immenso cittadone di Napoli. Ma chi dice, a cagion d'esempio, che le liti sieno in ragione delle contrattazioni? Non dipende ciò forse dalla natura de' contratti, dalla natura più o meno litigiosa delle popolazioni, dalla maggiore o minore abilità e rettitudine de' giudici, dalla stessa legislazione, e specialmente dal codice di procedura?

Similmente, se nelle grandi città è maggiore la somma del lavoro, sono ancora più a spartirne i guadagni. Conosco qualche avvocato di provincia che guadagna più assai d'uno de' valenti avvocati della capitale. Al postutto l'avvocato inferma. Si presenta alla porta l'esattore. Ma se, dice il contribuente, non ho potuto lavorare per la intiera metà dell'anno? Pagate, risponde quell'altro. Ma se de' miei clienti metà mi retribuisce assai male, metà niente affatto mi dà? Pagate. Ma se ho patrocinato molte cause per amicizia, per benevolenza, per parentela, per compassione? Pagate. Signori, la vostra imposta non colpisce giusto.

Colpisce almeno chi si vuol colpire? Oh! biasimato pure la legge per molte peccie, diceva l'onorevole Senatore Scialoja, ma non la mi toccate per quest'una. Essa è impeccabile in ciò, avvegnachè colpisca la ricchezza dovunque si trova.

Rispondo. Nella intenzione sì, nel buon volere de' Ministro e della Commissione sì, nella realtà no.

Leggo l'art. 19 del disegno di legge; dove s'impongono i mutuantii di danaro con usura. Lascio che il creditore non può essere ascoltato, se prima non faccia constare di avere denunziato il mutuo della tassa. Ecco voi trovate pur qui il fisco sul limitare della giustizia, lo che quanto discredito debba partorire, non è uopo che si dica: Ma voi imponete il mutuate. Ebbene! Quegli che dava il danaro a prestanza al sei per cento, se voi lo imponete del due per cento, nol darà per meno dell'otto. Chi ha pagato l'imposta? Evidentemente

il mutuatario, quegli che ha bisogno dell'altrui beneficenza, il povero.

Dunque l'imposta non ha colpito colui che intendeva colpire.

Riassumo. Una legge d'imposta che non colpisce giusto, non colpisce chi vuol colpire, è essa degna dell'approvazione del Senato?

Ma il gran vizio della legge è l'arbitrarietà.

Sistema assurdo, o Signori. Cominciate colla denunzia, e finite colla sentenza. Cominciate colla quotità, e finite colla ripartizione.

Per carità non mi parlate di imposte per contingente. Io n'ho qualche esperienza, e ne ho fatto saggio durissimo. Per molti anni ebbi la sventura che il mio modesto patrimonio fosse sparso in undici Comuni, la città compresa. Non esagero, Signori. Cinque o sei liti per anno. Gli uomini del paese che ripartivano l'imposta, nell'intento di sgravare se stessi, aggravavano quelli ch'essi chiamano *forestirri*. In uno di quei Comuni io era il quarto imposto. Notate che di quelli che mi precedevano l'uno possedeva un buon terzo più, gli altri due possedevano forse il doppio. Un giorno mi svegliai primo censito. Come potete credere, ricusai l'onore che mi si volle conferire (*Si ride*). Citai quel Municipio al Consiglio d'Intendenza. Quivi partendo dalla ragione della imposta, il decimo della rendita netta o presunta netta, dimostrai matematicamente che se a me veniva quella quota di pagamento, i mille dugento abitatori del Comune avrebbero dovuto vivere con spesa minore di quella che si fa per un cauarino, con cinque centesimi al giorno per testa (*Si ride*). Il tribunale si persuase, ed ebbi favorevole la sentenza.

Il sistema di ripartizione è sistema intrinsecamente, necessariamente, inevitabilmente vessatorio. Determinata a priori la somma che dee pagare la provincia, quante questioni non sorgessero tra i Comuni della provincia? quante poi tra gli abitatori del Comune?

Sì, Signori. Voi pagherete la vostra imposta non solo, ma anche quella degli altri impotenti a pagare, nè questa soltanto, ma la imposta di coloro i quali potendo pagare, hanno astuzia bastevole per nascondere la loro ricchezza.

Le quote *inesigibili* saranno a carico di coloro che avranno già pagato, e il fisco, credete a me, avendo in mano questo mezzo speditissimo, non si darà cura di perseguire in giudizio i morosi.

Volete udirne un'altra? In un Comune che conosco sono state pagate dalla Cassa comunale le imposte arretrate de' più agiati proprietari del paese. Se il signor Ministro vorrà chiarire il fatto, io potrò essergli lume e scorta.

Un onorevole Senatore toscano vi diceva che la ripartizione della tassa di famiglia non produsse inconvenienti di sorta. Oh! potessimo tutti i Comuni d'Italia misurare alla stregua de' Comuni della patria di Dante, di Michelangelo, di Ferruccio e di Nicolò Macchiavelli!

La sua conclusione è troppo generale: non è perciò accettabile.

Odo chi mi dice: Ma voi che fate il Zoilo di questa terribilissima prosa, suggeriteci dunque i criteri meno equivoci della ricchezza mobile.

Volete o non volete l'imposta?

Rispondo all'ultima questione. Voglio l'imposta perchè è inevitabile; la voglio perchè un popolo che si desta ogni giorno con un milione di disavanzo, è a dire di debito, è un popolo che corre al precipizio; la voglio perchè la questione italiana è soprattutto e innanzi tutto questione di finanza; la voglio perchè non ridano alle spese dell'Italia i nemici di essa.

Per rispondere all'altra questione vi consiglio di sostituire all'arbitrio dell'uomo l'arbitrio della legge.

Presidente. Scusi se lo interrompo. Abbia la bontà di portare la sua critica dei criteri quando parleremo degli articoli.

Senatore Stotto-Pintor. Mi permetta qui di pensare a modo mio.

Presidente. Signor Senatore, scusi; la prego di osservare che la discussione generale deve portarsi sul complesso della legge.

Senatore Stotto-Pintor. Io non adduco osservazioni speciali sui criteri. Veramente le mie osservazioni sono generali: ne lascio giudico il Senato.

Io dico adunque: sostituite all'arbitrio dell'uomo l'arbitrio della legge.

L'arbitrio della legge può essere erroneo, ma è pur sempre imparziale.

Si domanda quale fondamento poniamo al criterio per conoscere la ricchezza? Io dico cogli altri: il catasto. Non scorgete che è assurdo imporre la ricchezza mobile senza far precedere l'imposta dal catasto? Osservano taluni che catasto di ricchezza mobile non s'intende, rappresentando il catasto un non so che di perpetuo. Sia. Ma se riesce impossibile il far benissimo, non è impossibile il fare meno male.

Prattanto, o Signori, poichè il nemico batte alle porte (il nemico è il debito pubblico enormissimo), fate di estendere subito al rimanente dell'Italia le imposte dell'antico Stato.

È logico il ragionamento dell'onorevole senatore Arnulfo. Tra due metodi d'imposizioni, l'un de' quali è conosciuto, provato, sperimentato per una serie di anni, e un metodo affatto sconosciuto e nuovo, ogni ragione di prudenza domanda che si elegga quel primo. L'incognita nella finanza, forse o senza forse più che nella politica, è un abisso.

Estendete i tributi esistenti. Fate inoltre che sia una verità il pareggiamento della imposta sulla ricchezza mobile eguale a quella di tutte le altre province? Nella mia ragione non cape.

Signori, veniamo ai ferri. Siamo di buon conto. Quanta parte di noi non ha dovuto da alcuni anni diventare scettica!

Io lo sono oramai. Non credo più a cose, non credo a uomini, non credo più quasi nemmeno alla scienza.

Ogni cosa è fenomeno quaggiù. Tutto pare, niente è.

Sono due sistemi opposti di filosofia. L'uno è di Tommaso, l'altro è di Paolo. Il primo crede a quello che vede e che tocca, il secondo crede a ciò che non vede e che non tocca. E ne dà buona ragione. Io bado, egli dice, alle cose che non si vedono, e non già a quelle che si vedono. Imperciocchè le cose che si vedono sono temporali, e val dire fenomenali, apparenti, contingenti, ma quelle che non si vedono sono eterne, vale a dire sostanzialmente e realmente vere.

Da gran tempo mi sono schierato sotto il vessillo di quell'apostolo

« Che sovra tutti con aquila vola. »

Ma se non possiamo, o Signori, fare il bene in questa bassa vita mortale, cerchiamo almeno di fare il minor male possibile.

Non tollerate, o Signori, neppure per un istante il tributo di ripartizione. La pessima delle tirannidi è la tirannide municipale. A costo di spiacere a molti, io dico nettamente che, erudito dalla esperienza, in fatto d'imposte io disdegno egualmente la zotica salvatichezza di un sindachello di picciolo Comune rurale, e il borioso contegno del sindaco di una città primaria.

Signori, io conchiudo.

Voterò io una legge per la quale estenderete per tutta Italia le imposte dell'antico regno? Sì.

Voterò l'imposta sulla ricchezza mobile se vorrete e saprete purgarla dal vizio non comportevole dell'arbitrio? Ancora sì.

Voterò la legge quale ci è proposta dal signor Ministro, e quale ci si presenta modificata dall'Ufficio Centrale? No.

Presidente. Diciassette Senatori domandano la chiusura della discussione generale, a termini dell'art. 43 del Regolamento, ben inteso sotto riserva che debba avere la parola il Relatore della Commissione.

Essi sono i signori Senatori Arca, Breme, Prinetti, Taverna, Vigliani, Moris, Manzoni, Pollone, Malvezzi, Ridolfi, Lambruschini, Laconi, De Gori, Montanari, Chiassi, Castelli Michelangelo, Cambray-Digny.

Leggo l'articolo relativo del Regolamento: è necessario citarlo per l'ordine della discussione:

« Quando nessuno più chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per alzata e seduta; la discussione continua, se dopo prova ripetuta rimane dubbio il risultato. »

Senatore Audiffredi. Domando la parola contro la chiusura della discussione generale.

Presidente. La parola è al signor Senatore Audiffredi ristrettivamente contro la chiusura.

Senatore Audiffredi. Mi rincresce che il Senato sia

stanco di questa discussione, ma credo che vorrà per mettere che in un argomento di tanta importanza io aggiunga poche parole.

Presidente. Parli contro la chiusura unicamente.

Senatore Audiffredi. Si tratta di una legge che rischia di mettere la confusione nell'ordine finanziario, di una legge che incontrerà sicuramente una disapprovazione grandissima in molti paesi. L'Italia non è bastantemente tranquilla per sopportarla con quella rassegnazione che sarebbe necessaria, nè sarebbe persuasa che le leggi si facciano colla debita maturità.

Presidente. Scusi se l'interrompo: il Senato ha dato prova di grande maturità, e si deve rispettare il Senato in tutte le deliberazioni che prende (*bravo!*).

Senatore Audiffredi. Io non manco di rispetto al Senato esprimendo questo dubbio, ma non vorrei neanche mancare di rispetto ai contribuenti. Spero che il Senato in una legge di questa importanza voglia avere la pazienza di permettere che la discussione continui.

Le leggi d'imposta che vengono a contatto della maggioranza degl'interessati non sono mai troppo esaminate e discusse.

Presidente. Metto ai voti la chiusura della discussione generale, riservando la parola al Relatore della Commissione.

Chi approva la chiusura, voglia alzarsi.

La discussione generale è chiusa.

Le parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, Relatore. Dirò brevissime parole sulle osservazioni fatte dal signor Ministro delle Finanze. Egli combattendo per anticipazione il principale temperamento che dalla vostra Commissione vi è proposto, le opponeva un dilemma, dicendo: o credete che il valor locativo sia indizio sufficiente, e prendetelo come base dell'imposta, o credete che le dichiarazioni meritino fede, e allora il valor locativo è inutile.

Nondimeno cominciando il suo discorso, egli mi faceva il singolare onore di far menzione amichevole di uno studio da me fatto; ebbene, poichè il mio scritto come documento pubblicato dal Senato è nelle mani di tutti i Senatori, io mi dispenso dal rispondere a quel dilemma, il quale fu da me formulato nella pagina 107 di quello studio colle parole seguenti: « Se credete il valor locativo essere presunzione più fondata ed indizio più probante dell'entrata che non sia la denunzia e la sua critica, sostituitelo per intero al metodo che dicesti diretto. Se nol credete preferibile pel tutto, e che mai preferirlo per una parte solamente? »

Mi pare che queste parole sieno quasi identiche a quelle usate dal Ministro.

Ma la risposta al dilemma è fatta per disteso in quel lavoro: io non potrei che ripeterla. Ciascuno può invece con minor perdita di tempo leggerla da se medesimo, ed ho fiducia che la troverà soddisfacente.

Il signor Ministro faceva alla Commissione un altro obbietto. Egli diceva: Siccome il contingente come è

nel disegno di legge, essendo destinato a cessare, per ceder il posto al sistema diretto delle quotità, per poi sostituirvi un'altra specie di contingente, cioè un contingente non fondato sopra gli indizi che adesso sono elevati a criterii, così è difettoso l'argomentare che fa la Commissione dall'esistenza del contingente all'utilità dell'introduzione di un indizio anche nella distribuzione delle quote.

La ripartizione del contingente generale in contingente locale essendo temporanea, la discordanza tra la ripartizione indiziaria e la distribuzione non indiziaria è una cosa a tempo, o non mette conto emendarla.

Anche a questa obbiezione io non mi fermerò momentaneamente a rispondere; poichè essa era anche formulata e discussa di proposito e per disteso nella pag. 24 della *Relazione*, e le ragioni che potrei dire contro quest'obbiezione si trovano ivi espresse in non più che due sole pagine che ciascun Senatore potrà rileggere senza che io stia qui a recitarle.

Passando ad una terza obbiezione, il signor Ministro diceva: il valor locativo poi pel modo come lo avete introdotto nella legge, ha un altro inconveniente; quello cioè di poter moltiplicare l'imposta: poichè vi ha di quelli che hanno casa in diversi luoghi, per esempio a Torino ed a Bologna, i quali pagherebbero due volte.. (*Il Ministro fa un segno negativo*).

Vedo che il signor Ministro fa segni di diniego di aver ciò detto; quindi è inutile che io vi risponda. È chiaro che la legge che vi proponiamo tien conto solamente della principale abitazione.

Voi confondete, soggiunge il signor Ministro, necessariamente la rendita fondiaria colle altre entrate, e fate pagare una parte della quota anche dalla rendita fondiaria.

Veramente la Commissione vi ha proposto il mezzo di sottrarre la rendita fondiaria da questa parte di peso di cui parla il signor Ministro. Difatti, essa prescrive che dal multiplo del valor locativo dichiarato da colui che ha rendita fondiaria ed entrate non fondiarie si sottragga una parte proporzionale a quella rendita; ma il signor Ministro soggiunge: questa rendita è presunta, non è reale; poichè voi non obbligate il proprietario a far altra denunzia fuorchè quella dell'imposta fondiaria da lui pagata.

Ma, Signori, è presentemente in discussione una legge di conguaglio d'imposta alla quale anzi in alcuni luoghi si riferisce il disegno di legge ministeriale.

Esaminando gli studi che ha fatto la Commissione per proporre quel conguaglio, si trova che la rendita reale, non la rendita censuaria, de' fondi stabili in Italia sta all'imposta fondiaria che si paga nel Regno come 10 a 1. Sicchè per lo fine espresso dalla Commissione, cioè per trovare la parte di valor locativo proporzionale all'entrata non fondiaria, è più che sufficiente la determinazione indiretta della rendita fondiaria per mezzo dell'imposta.

Le differenze che vi possono essere essendo minime,

non metteva conto di richiedere la dichiarazione diretta della rendita.

L'imposta fondiaria è un fatto semplice, è un fatto chiaro e certo facilissimo ad essere verificato.

Tuttavia si oppone che noi aggiungiamo quest'obbligo agli altri imposti dal disegno di legge: il che non può essere accolto ai proprietari.

Credo che il signor Ministro esprima a tal proposito una sua particolare opinione, la quale è difforme da ciò che è nel disegno di legge. In questo disegno non è mai detto che non si debbano denunziare le rendite fondiarie; e tutti gli articoli che parlano della denuncia tengono come obbligatoria anche quella della rendita fondiaria.

Difatto, quando i tassatori non hanno titoli certi da cui appariscano le entrate dichiarate, come sarebbero i titoli che somministra il Governo per gli stipendi, o gli istromenti per redditi ipotecari e simili, e quando invece mancano di ogni specie di documento, debbono di necessità presumere le entrate per mezzo d'indizi.

Ora, Signori, quali saranno questi indizi? Tutte le apparenze che costituiscono il modo di vivere; la casa, i domestici, le vetture di lusso, ecc., saranno insomma spese visibili da cui i tassatori argomenteranno l'entrata.

Quando dunque vi fosse un ricco proprietario di fondi territoriali che avesse una piccola entrata non fondiaria, per esempio, poche azioni della Banca Nazionale o di una ferrovia, il quale denunziasse solamente questa entrata, come farebbero l'agente del Governo e la Commissione tassatrice per formarsi un criterio adeguato della verità della sua denuncia, riscontrandola col modo suo di vivere, che sarà forse quella di un uomo agiato e d'un ricco signore, se non sapessero nel tempo stesso qual è la sua entrata fondiaria non imponibile?

Per ciò saggiamente la legge richiede la denuncia di tutte le entrate, salvo poi ai tassatori di imputare l'imposta unicamente sull'entrata imponibile. Ciò posto, alla vostra Commissione è sembrato che invece di obbligare i privati a denunziare le loro rendite fondiarie, bastasse per fine proposto denunziare la sola imposta fondiaria.

La denuncia delle rendite riuscirebbe molto grave, e talvolta sarebbe difficile per gli stessi proprietari sapere con precisione a che somma esse montino. Alcuni fittaiuoli, per esempio, non pagano e non sono in condizione di pagare ancorchè condannati dai Tribunali, altri dimandano una dilazione, e di questi alcuni mantengono la promessa di pagare.

Come farà il proprietario a detrarre per via di medie questa parte che non riscuote, o che non è più riscuotibile per dichiarare con precisione la sua rendita? E sia pure che il possa; come potrebbero le Commissioni fare un'inquisizione minuta per accertarsi di codeste rendite, non per trovare la cosa imponibile, perchè allora metterebbe conto di farla, ma unicamente per trovare la cosa non imponibile, e servirsene come indizio per criticare la cosa imponibile?

La vostra Commissione ha quindi avvisato che si avessero ad esonerare i proprietari di fondi stabili dalla denuncia della loro rendita, e vi ha sostituito invece la denuncia della sola imposta fondiaria.

Dacchè dunque questa denuncia deve farsi, da che il mezzo dalla Commissione proposto è una semplificazione, non una complicazione; l'argomento del signor Ministro che fondavasi nella complicazione che cagionerebbe la denuncia delle rendite, cade assolutamente o mi dispensa dal discuterlo.

Ma egli aggiungeva: a che giova dunque il vostro criterio indiziaro se voi in fine dei conti credete a quell'altro criterio che somministrano le denunce e che consiste nella credibilità di chi ha fatto la denuncia?

Se voi ci prestate fede, perchè volete che le quote si assegnino sopra questa denuncia criticata? è poi inutile pigliare una parte delle quote per farne una seconda distribuzione in ragione dei valori locativi, formando di queste due parti la quota che ciascuno deve pagare.

Vi dirò brevemente a che serve questa duplice operazione.

Serve anzitutto a fare, che almeno per una parte siano colpite le rendite esenti non fondiarie; esenti secondo il disegno di legge, come nel caso delle rendite agrarie quando appartengono al proprietario di fondi di terra, esenti, secondo il progetto della Commissione, come le rendite pubbliche, se il Senato andasse in questa sentenza, esenti per rispetto del diritto pubblico come quelle provenienti dall'estero.

Serve per colpire tutte quelle entrate che sono facilissime ad essere nascoste, impossibili ad essere verificate. Queste entrate almeno per una parte saranno colpite dall'imposta quando per via del valor locativo voi le presumete e le tassate. Serve infine per fare sparire dalla legge una grande anomalia che è quella dell'imposta sui dividendi delle società, pagati dove le società hanno la loro sede.

I dividendi si distribuiscono agli azionisti, i quali vivono in diverse parti del Regno, e sono le loro entrate. Senza il trovato della Commissione ciascun azionista non ha interesse a dichiarare la parte dei dividendi che gli spetta come entrata.

Se paga a Torino o a Napoli, a lui importa poco: talvolta anzi può tornargli utile di tanto; ma se avrà da pagare sul valore locativo della sua casa come pagherebbe se denunziasse la parte di dividendo che riscuote, e se non denunziandola pagherà inoltre l'intera quota di tassa per mezzo della società a cui appartiene, egli farà la denuncia per non pagare due volte.

La parte di quota distribuita sul valor locativo è dunque la vera sanzione penale di quell'articolo della legge dove è stabilita la norma della tassa sui dividendi.

Vi sono ancora altre ragioni che verrò esponendo a proposito di diversi altri articoli, le quali rendono utilissimo il temperamento combattuto dal Ministro; ma se mai non mi appongo quelle che vi ho rammentate

hanno per se medesime non lieve importanza. Ma questi vantaggi, dice il signor Ministro, non sarebbero compensati dalle grandi imperfezioni del vostro espediente; e queste imperfezioni egli divide in due ordini: imperfezioni della natura fissa del criterio proposto; imperfezioni del modo come è organato, come è formulato dalla Commissione.

Quanto alle imperfezioni del modo come è formulato, egli vi ha presentato de' calcoli, ed una formola algebrica per convincervene. Il Senato comprende che io non potrei rispondere improvvisamente. Il farò dopo averli esaminati, anzi comunicati alla Commissione, perchè possa farsi una idea distinta della loro importanza. Sin d'ora però annunzio che questa parte, se anche reggesse, non distruggerebbe il nostro emendamento, il suo concetto principale, l'uso del valor locativo, perchè tenderebbe a dimostrare ch'è difettoso il modo secondo il quale noi abbiamo creduto che potrebbe essere usato. Si potrebbe adunque ordinar meglio, ed in modo più conforme alle formole del signor Ministro, se mai queste sono preferibili.

Quanto poi alle imperfezioni insite alla natura del criterio, il signor Ministro oltre quelle che accennava ieri l'altro ed alle quali risposi il dì seguente, ne indicava un'altra. Egli diceva: 2000 lire di fitto a Torino e 2000, poniamo, a Modena non rappresentano due entrate eguali, poichè una casa egualmente comoda costa certamente a Torino più che a Modena.

La obbiezione è tanto ovvia che la Commissione non aveva punto dimenticato di farla a se medesima, e di risolverla, come apparisce dai lavori posti a stampa.

Trattandosi di ripartire un contingente; ed in quanto ai valori locativi un contingente potrà esserli sempre anche quando saranno aboliti i criteri posti dalla legge, anche quando non vi saranno che quote dalle quali si risechi una parte per distribuirne la somma sui valori locativi delle case dei contribuenti, trattandosi, diceva, di ripartire un contingente, la differenza dell'alta o bassa misura del valore delle case in diverse città, non produce effetti notevoli.

Quel che importa nel ripartire a Torino o a Modena un contingente, non è il valore assoluto del fitto, ma il valor relativo de' fitti nella stessa città.

Poniamo che 10,000 lire si debbano ripartire a Torino, e lire 1000 si debbano ripartire a Modena, chi paga in Torino 4 mila lire di fitto sarà due volte tassato di chi ne paga 2 mila nella città medesima, e così chi paga 400 lire di fitto a Modena sarà due volte più tassato di chi ne paga 200.

In ogni modo pare al signor Ministro che il nostro espediente se non altro complica le operazioni che già sono complicate abbastanza in questa legge. Certo le operazioni di questa legge sono complicatissime, ma certamente le aggiunte della Commissione non le complicherebbero gran fatto. Poichè codeste operazioni bisogna distinguerle in due specie: o sono operazioni di calcolo, le quali non montano, perchè qualche addi-

zione e qualche divisione di più o di meno non complica nè agevola; o sono operazioni di appuramento di fatti.

Quanto a quest'ultime, la Commissione le semplifica quando sostituisce alla denuncia delle rendite fondiaria la sola imposta fondiaria. Questa semplificazione compensa certamente la denuncia del valor locativo. Piacesse a Dio che tutti i fatti da verificare per effetto di questa legge fossero così semplici e così facili ad accertarsi come è il valore locativo. Oltre a che, se le Commissioni vogliono farsi un'idea presuntiva delle entrate denunciate per criticarle, dovranno tra' primi indizi ricorrere a quello del valor locativo. Sicchè la ricerca del valor locativo dovrà farsi. Or non è forse preferibile che la faccia il potere esecutivo con tutti i mezzi che ha per compierne la verificaione piuttosto che lasciarla all'arbitrio estimativo di una Commissione?

Se non fosse per altro che per somministrare questo indizio alle Commissioni comunali, il potere esecutivo dovrebbe esso medesimo raccoglierne i dati ed accertarli.

Ho detto brevemente quali erano le ragioni per cui non ostante le obbiezioni del signor Ministro, la Commissione persiste nel credere che del valor locativo debba essere tenuto conto in questa legge, riservandosi l'esame della tabella e della formola che il signor Ministro avrà la compiacenza di comunicarle. Potrà facilmente accadere che dopo l'esame dell'una e dell'altra, o meglio ancora per effetto della discussione a cui potranno dare occasione, la Commissione venga nella sentenza che per ragioni matematiche o legislative convenga modificare il suo emendamento; al qual fine anzi credo che la Commissione pregherà il signor Ministro d'intervenire nel suo seno, acciocchè le dia tutte le spiegazioni orali che reputa più acconce al fine comune.

Mi auguro che in tal modo si possa transigere da una parte e dall'altra, e d'accordo venire a qualche conclusione migliore. Io persisto però, dopo le cose dette, a credere che il valor locativo introdotto come mezzo di distribuzione in questa legge, sia un grande miglioramento, per renderla più equa e più praticabile.

Presidente. Passerò alla lettura dei singoli articoli, ma prima, osservando che l'ora è già avanzata, e che oggi la discussione non potrebbe fare grande progresso attesa l'importanza della materia, o diremo anche l'allargamento che già si è dato nella discussione generale, io proporrei al Senato di voler tenere questa sera un'altra adunanza acciò il lavoro progredisca quanto più è possibile.

Se non c'è osservazione in contrario, interrogherò il Senato per sapere se questa sera alle otto intende convenire di nuovo in adunanza pubblica per il seguito della discussione degli articoli.

Chi approva questo partito, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di passare alla lettura degli articoli, converrà che il signor Ministro dichiari se accetta in massima gli emendamenti della Commissione, o se intende che

la discussione debba portarsi principalmente sul progetto ministeriale.

Ministro delle Finanze. Dalle cose dette credo potersi francamente inferire che la discussione si faccia sugli articoli del progetto ministeriale e che quello della Commissione non venga in discussione che come emendamento.

Presidente. Leggo dunque gli articoli del progetto ministeriale.

CAPO I.

Base dell'imposta sulla ricchezza mobile e modo di ripartirla.

Art. 1.

« È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal primo gennaio 1864 colle norme seguenti. »

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io credo che sia opportuno di osservare, che in un periodo così breve di tempo sarà impossibile di mandare ad effetto una legge così complicata e difficile. I ruoli di riparto delle vecchie imposte che si vorrebbero abolire sono già apparecchiati, mentrechè occorrerà il lavoro di alcuni mesi per mettere in esercizio l'esazione della nuova imposta; io spero adunque che il Ministero voglia consentire di non mandarla in esecuzione che nell'anno 1865, invece dell'anno entrante, come è prescritto nel primo articolo che stiamo esaminando.

Si vedrà allora qual sia la difficoltà di ordinare i Consigli dei revisori delle tasse; si vedrà la difficoltà che vi sarà di trovare persone che accettino questo incarico, di correggere cioè l'imperfezione delle dichiarazioni.

Voler precipitare l'esecuzione di questa legge, la screditerebbe nell'opinione dei contribuenti. Io dichiaro d'altronde francamente che non mi sento il coraggio di votarne l'approvazione, se non sarà profondamente emendata; io la trovo anche inopportuna: non è per 15 milioni che si possa mettere in eccitazione tutti i contribuenti d'Italia; quelli del nord sarebbero contenti di pagare la tassa che ora pagano; quelli del mezzo-giorno, io dubito che faranno mal viso all'applicazione di questa legge.

Spero adunque che il Ministro dichiarerà di rimandare l'esecuzione, accettando egualmente molti emendamenti che gli saranno proposti.

Presidente. Se altri non domanda la parola...

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Ricci.

Senatore Ricci. La ripugnanza che in molti Senatori desta questa legge io la attribuisco principalmente al sistema del contingente. Il signor Ministro ha convenuto egli stesso che il sistema del contingente qualora do-

vesse divenire permanente, sarebbe assolutamente inaccettabile. Questa dichiarazione fa onore al senno e alla moralità del signor Ministro: effettivamente il sistema del contingente applicato alle leggi di finanza non è in uso che nei paesi dove non è ancora pervenuta la luce della civiltà; bisogna andare nei paesi barbari, ricorrere alla Turchia ed al Marocco per trovare un tal sistema stabilito in modo perenne.

Il Ministro, ripeto, fa ragione a questa capitale difficoltà, dicendo, che non si può ammettere come un sistema continuo.

Però le sue dichiarazioni non hanno forza di legge, e ottimamente nell'altra Camera fu riconosciuto che tutte le dichiarazioni che si possono fare nel Parlamento a proposito delle leggi, qualora non facciano parte del testo, non hanno nessun valore.

Per tale effetto io vorrei proporre al primo articolo un emendamento per stabilire che la riscossione in via di contingente non sarà che provvisoria. Esso sarebbe concepito in questi termini:

« È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile la quale sarà riscossa per quotità. Però per lo spazio di un anno a cominciare dalla sua attuazione essa sarà percepita colle norme seguenti. »

Con ciò sarebbe bene accertato quello che il signor Ministro ha dichiarato e promesso che il sistema di contingente non sarebbe mantenuto che per un anno.

(Il Senatore Ricci fa passare al banco della presidenza il suo emendamento.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La stessa proposta fu fatta anche alla Camera dei Deputati e fu respinta.

1. Perchè nel progetto ministeriale vi era per due anni, e invece la Camera votò la durata del contingente per un solo anno; al che non m'opposi, perchè quando si parla di contingente, un anno o due non fa gran differenza; e fin dal primo spero che potremo accertare lo stato della ricchezza mobile;

2. Perchè siccome si dice che è stabilita l'imposta colle norme seguenti, e che nell'articolo 2 si dice che l'imposta è fissata a 30 milioni per l'anno 1864, si vide che se si voleva mantenere il contingente, era anzi d'uopo ritornar di nuovo al Parlamento e farne nuova proposta, se si volesse conservare quello od altro contingente per l'anno 1864. Parve quindi superflua la dichiarazione che l'onorevole Senatore Ricci domanda; tanto più che l'inserire nelle leggi che questo è provvisorio e quest'altro temporaneo e non durerà più di tanto o tanto, sembra che sia poco dignitoso ed opportuno.

In complesso che cosa desidera il Senatore Ricci?

Desidera assicurarsi che il contingente non durerà.

Ora l'art 2 dice che il contingente è fissato pel 1864 soltanto. Sa dunque che la legge supplisce bastevolmente al suo desiderio, e che non occorre quindi mutare il primo articolo.

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente. Prima consulterò il Senato per vedere se l'emendamento Ricci è appoggiato.

Lo rileggo (*V. sopra*).

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

La parola è ora al Senatore Piazza.

Senatore **Piazza**. Io credo necessario l'emendamento proposto dal Senatore Ricci per questo motivo.

L'espressione, a cui si riferisce l'onorevole Ministro, dell'articolo 2 non mi pare abbastanza chiara.

Egli dice che è già fissata la somma solo pel 1864, ed io vorrei domandargli una spiegazione.

È egli ben sicuro che al principio di gennaio 1864 la legge potrà andare in attività?

Manca ancora la legge di conguaglio dell'imposta fondiaria, senza la quale non può mettersi in quella ora in discussione a termini dell'articolo 36.

Or bene, se quella legge di conguaglio dell'imposta fondiaria tarderà molto ad essere approvata, saranno poi sempre 30 milioni che si vorranno pel 1864, a qualunque epoca dell'anno questa legge vada in esecuzione.

Supponiamo che la legge di conguaglio suddetta fosse votata solo nel novembre: si dovranno intanto, finchè non è in vigore la legge nuova sulla ricchezza mobile, pagare tutte le vecchie imposte ora in vigore.

Pagheranno esse le provincie che hanno ora le imposte vecchie, queste vecchie imposte per dieci mesi e l'intera loro quota dei 30 milioni negli ultimi due mesi del 1864? Pagheranno esse per due mesi l'imposta che si vota per l'esperimento di un anno intero?

A questo riguardo io desidererei una spiegazione dal signor Ministro, perchè preveggo che forse nasceranno gravi inconvenienti, come quello di dover pagare per l'intero due diverse imposte nell'anno stesso.

Ministro delle Finanze. Posso rispondere subito, sebbene per avventura sia più conveniente portare questa discussione al punto dove dice:

« La presente legge avrà effetto dal primo gennaio 1864 »; e soggiunge: « Qualora a quest'epoca sia posta in vigore la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. In caso diverso la presente avrà effetto contemporaneamente a quella del conguaglio dell'imposta fondiaria »

Vede dunque il Senato da queste semplici frasi che la questione proposta dall'onorevole Senatore Piazza ha la sua piena soluzione.

Mi si permetta di dire una parola ancora sull'emendamento dell'onorevole Senatore Ricci.

L'onorevole Senatore Ricci vuol dire:

La presente tassa sarà presa per quotità, però intanto la prendiamo per contingente. Ma Dio buono! mi sembra chiaro che questa forma ha qualche cosa di contraddittorio in se stessa; noi la facciamo per contingente; l'anno venturo se si può, se no l'altro anno, la tassa si prenderà per quotità.

Ma cominciare per dire, la tassa si prende per quote,

però intanto si prende per contingente, mi sembra che veramente implichi una contraddizione.

Senatore **Ricci**. Nell'articolo primo non è detto che si prende per un anno, ma a cominciare dal primo gennaio 1864.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il Senatore Piazza, dopo l'avrà il Senatore Scialoja.

Senatore **Piazza**. Non mi pare che la risposta del signor Ministro risponda pienamente alle mie difficoltà.

Egli dice che all'articolo 36 si sancisce che la presente legge avrà effetto contemporaneamente a quella del conguaglio dell'imposta fondiaria; se si fosse detto nell'articolo primo che la legge dovrà durare un anno intero, allora capirei che se deve cominciare e deve durare contemporaneamente a quella di conguaglio e durare tutto un anno, non si potrebbero esigere i 30 milioni per un tempo minore dell'anno; ma quando si dice che la somma dovuta per il 1864 è di 30 milioni senza fissare la durata della legge, allora mi pare che può accadere il caso che la legge cominci ad avere effetto per esempio dall'ultimo mese del 1864, e che per un solo mese il Ministro voglia esigere da ogni provincia la sua quota intera dei 30 milioni, ed in tal modo la somma votata per un anno d'esperimento sarebbe pagata da provincie che per gli altri undici mesi del 1864 avrebbero già pagate le imposte antiche.

Presidente. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Dirò poche parole sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Ricci.

Sono due le questioni che questo emendamento solleva.

L'una concerne la quantità del contingente ed il modo di ripartizione; l'altra il contingente per se medesimo. Certamente l'articolo secondo restringe ad un anno la quantità del contingente ed il modo di ripartizione indicato in esso articolo.

Ma l'onorevole Senatore Ricci vorrebbe qualche cosa di più; vorrebbe che proprio il contingente per se medesimo indipendentemente dai 30 milioni che sono la sua misura e dal modo di ripartizione prescritto dall'articolo secondo, che il contingente per se medesimo, fosse fin d'oggi condannato a sparire l'anno venturo. Tanto varrebbe includere nella legge un articolo che ne restringesse la durata ad un anno, proposizione che fu fatta e respinta nell'altra Camera.

Signori, si è troppo detto finora che questa legge è un semplice esperimento, perchè si abbia a contribuire anche colla solennità degli articoli suoi medesimi a toglierle l'efficacia che deve avere. Le leggi, massime quelle d'imposta, quando s'introducono con timida incertezza confessata legislativamente, sono destinate a fallire in pratica. E perciò non mi meraviglio che questa proposizione muova da chi vota per respingerla.

Ma questa legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, se ha per sè favorevole l'opinione della maggioranza, potrà bensì servire d'esperimento nel modo

ond'è congegnata, ma intendesi che abbia a rimanere come sorgente ordinaria d'entrata, e continuare come tutte le altre imposte.

La misura del contingente ed il modo della ripartizione si vuole che sia soggetta ad esperimento e non altro.

Ora l'articolo secondo, queste parti soggette all'esperimento le comprende amendue, e ne restringe la durata ad un anno.

Io domando: se l'anno venturo il Governo non potrà riscuotere lo stesso contingente senza un voto del Parlamento, nè repartirlo nel modo indicato da questa legge, come potrebbe mai temersi che imponga un contingente non ripartibile, un contingente astratto? Ciò è impossibile. Dunque il ministero dovrà l'anno venturo necessariamente presentarsi al Parlamento e dimandarli, invece di 30 milioni, tanti altri milioni quanti ne occorreranno, e domandare di ripartirli al modo medesimo o in altro modo, secondo che l'esperimento confermerà che il modo ora prescritto è buono, o mostrerà che deve essere mutato.

L'emendamento del Senatore Ricci sarebbe da una parte inutile, e dall'altra pregiudiziale all'autorità della legge. Pregho il Senato di respingerlo.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola prima è al Senatore Farina dopo l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore Farina. Io non so veramente come metter d'accordo la tesi sostenuta dall'onorevole Relatore, colla tesi sostenuta dal Ministro. O il contingente dev'essere perpetuo, o dev'essere temporaneo; o una cosa o l'altra.

Se è perpetuo, se si vuol tenere finchè piace, allora non si dica niente. Ma se dev'essere temporaneo, si dica il tempo che si vuol far durare.

Ma si dica: lo screditiamo se diciamo che deve durare solo un tempo determinato. Ma Dio buono! o è un esperimento, o è una cosa perpetua. Se è un esperimento, quando diciamo, questo esperimento durerà uno, durerà due, tre anni, noi determiniamo la fine di questo esperimento senza che occorra un'altra legge.

Nè vale la ragione che allega il signor Relatore, perchè egli confonde la somma col modo di ripartizione. Quando la somma è portata in bilancio, e quando si votano gli articoli di bilancio si vota la somma, ma non si vota il modo col quale questa somma si percepirà.

Dunque venendo colla legge annuale del bilancio e portandovisi i 30 milioni, se non diciamo niente, si seguirà a ripartirli fino al giorno del giudizio in quel modo in cui si ripartiscono ora. Mentre invece se determineremo la fine dell'esperimento, e dopo questo subentrerà la massima della quotità, allora avremo ottenuto l'effetto di cui parlava il signor Ministro, cioè quello di dire: guardate che il sistema di ripartizione non è che per formare quello che egli chiama catasto della ricchezza mobile (denominazione che non mi piace, ma di cui non è qui il momento di parlare); avremo,

la certezza che questo esperimento cesserà ad un'epoca fin d'ora determinata.

Dunque non bisogna confondere una cosa coll'altra. Se realmente è intenzione che il sistema di ripartizione non sia che un sistema di esperimento, si dica nella legge. Se si crede che non basti uno, se ne diano due; se non bastano due, se ne diano tre. Ma infine se dev'essere un sistema di esperimento, si esprima nella legge; se no, sarà un sistema di perpetuità, perchè si riprodurrà costantemente colla votazione del bilancio; e la votazione del bilancio non cambiando il modo di ripartizione delle imposte, durerà perpetuamente come adesso l'adottiamo.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Una legge che è detta cattiva dai suoi oppositori, che è detta men buona dai suoi difensori, che è figlia di tanti padri, per cui lascio al Senato di qualificarla (itarità), quando una tal legge è così cattiva, se si vuole che passi, almeno si cerchi di renderla provvisoria e di limitarne l'esistenza ad una breve durata.

Ora l'emendamento proposto dal Senatore Ricci ha il vantaggio di dimostrare che questa cattiva legge è una legge di esperimento. Mentre invece, secondo il Relatore Scialoja, sarebbe una legge perpetua. E dicendo che è una legge d'esperimento, parmi di andar nel senso del Ministro stesso, il quale ci ha ripetuto le mille e mille volte, che il contingente il quale è la peste di questa legge, scusate il termine, il contingente non è che un esperimento, non è che un espediente per vedere quale quantità di rendite verranno a formare poi le basi per cui si ripartirà in seguito l'imposta di quotità; ma non capisco come, mentre il signor Ministro la vuole provvisoria, il signor Relatore la voglia definitiva, e che in fondo del ragionamento si dica: voi avete una cattiva cosa; sulla quale il Ministro dice, facciamo un esperimento, se è veramente tale, ed il Relatore dica è cattiva ma continuiamola, perchè (ben avvertiva il signor Senatore Farina) quando noi nel bilancio voteremo 30 milioni, che saranno forse 50 l'anno venturo e 60 l'anno di poi, noi voteremo la somma che si dovrà ripartire, ma non voteremo il modo di riparto, che resterebbe quale verrà fissato in questa legge. Ora, se il modo è stato cattivo come uno nel primo anno, sarà cattivo come due nel secondo, come tre nel terzo, perchè la somma che ripartiamo sarà di tanto maggiore.

In conseguenza, se è ingiusto una volta, sarà due volte ingiusto nell'anno appresso, ed io credo adunque che l'emendamento del signor Senatore Ricci ben gioverebbe a diminuire la portata di questa legge, perchè la dichiara provvisoria, e penso che forse è ciò che può indurre il Senato ad adottare il progetto, mentre invece sono persuaso che moltissimi non l'adotteranno quando sia cosa che debba diventare perpetua.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola,

rileggo l'emendamento del signor Senatore Ricci per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dirò due sole parole.

Mi duole moltissimo di essermi spiegato così oscuramente che gli onorevoli preopinanti hanno inteso al tutto diversamente, per colpa mia, le mie parole. Ho detto che la legge ha degli inconvenienti; ma i suoi inconvenienti per me sono minori di quelli che hanno in sé le imposte molteplici: e siccome una tassa bisogna metterla, preferisco quella che ne ha meno.

L'applicazione di questa tassa è necessaria per assicurare all'erario la somma di 30 milioni, e formare intanto il catasto della ricchezza mobile (mi permetta l'onorevole Farina di usare questa espressione adoperata dal Macchiavelli e dal Guicciardini, che credo autorità preferibili alla sua); il catasto della ricchezza mobile si potrà fare in un anno, allora cesserà da sé il contingente e si regolerà l'imposta per quotità; se poi fossero necessari due anni, come avverrà forse, il Ministero chiederà al Parlamento di prolungarlo: ma li determino oggi a priori che sia fissato ad un anno o piuttosto a due, non porta vantaggio alla legge, perchè nell'articolo secondo è determinato che i 30 milioni ed il contingente non sono fissati che pel 1864, e non fa, a mio avviso, che confondere e perturbare l'economia della legge.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Ricci testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo del progetto ministeriale per metterlo ai voti.

« Art. 1. È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal primo gennaio 1864 colle norme seguenti. »

(Approvato.)

« Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per decreto reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri:

» A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale, quale risulterà dalla legge del conguaglio;

» B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta del decreto reale 10 maggio 1863;

» C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

» D) Per un decimo in ragione degli introiti doganali, e dei diritti marittimi del primo settembre 1863 riscossi nella provincia;

» E) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici del primo semestre 1863;

» F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro o bollo del primo semestre 1863;

» G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 30 giugno 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

» Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema di imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana. »

A quest'articolo la Commissione propone i seguenti emendamenti:

Alla lettera A propone di sopprimere le parole: *quale risulterà dalla legge del conguaglio*; alle lettere D, E, F propone di surrogare dappertutto l'anno 1863 alle parole *del primo semestre 1863*; e finalmente alla lettera G si propone di sostituire alle parole: *30 giugno 1863*, queste altre: *31 dicembre 1863*.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. In sostanza le modificazioni che propone la Commissione a quest'articolo sono di due specie; una riguarda la data. Tutti questi elementi erano stati fissati alla fine del primo semestre. La Commissione del Senato la riportò alla fine del 1863. In questa parte certamente i risultati di sei mesi ulteriori e più vicini all'applicazione della tassa non fanno che rendere più preciso il calcolo. Io non avrei che una sola obbiezione, ed è che ho già fatto e preparato gli studi per agevolare l'attuazione della legge sulla base del primo semestre 1863; ora questo cambiamento potrebbe cagionare ritardi, perchè ve ne sono alcuni che non si possono avere che il giorno dopo, p. e. il prodotto delle tasse di registro e bollo è sempre alquanto tardo a raccogliersi, così è in genere anche di altri proventi. Però la questione per me non ha importanza, e me ne rimetto al Senato.

La seconda modificazione è più grave. Se nell'articolo 36 non vi fosse che la legge presente andrà in attività soltanto allora quando vada in attività la nuova perequazione dell'imposta fondiaria, io comprendo come la Commissione togliendo le parole che ha tolto « quale risulterà dalla legge di conguaglio », avrebbe voluto porgere un'agevolezza per mettere in esecuzione la legge.

Ma poichè ha lasciato nell'articolo....

Senatore Scialoja. Non abbiamo lasciato, ma tolto.

Ministro delle Finanze. Allora io credo che l'una e l'altra legge non possano andare disgiunte, e tale certamente fu il sentimento dell'altro ramo del Parla-

mento preferisco perciò che rimanga come è e quale risulterà dalla legge del conguaglio.

Il Senato però deciderà su questo emendamento; deve però la Commissione dire se intende, come intese l'altro ramo del Parlamento, che le due leggi vadano in esecuzione contemporaneamente.

Presidente. Esclusa la discussione sull'estensione o non della clausola, per l'altre ricorrenze intende il signor Ministro di fare opposizione?

Ministro delle Finanze. Mi rimetto al Senato.

Presidente. Allora si potrebbe mettere ai voti.

Ministro delle Finanze. Credo che lasciare la legge come è, ne facilita l'esecuzione.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Farei una mozione d'ordine.

Se la legge presente non sarà sottoposta alla esecuzione della legge sul conguaglio della fondiaria, l'inciso del paragrafo A deve esser tolto. Se invece le due leggi dovranno essere attuate contemporaneamente, l'inciso diventa inutile.

Siccome dunque la questione che ho accennata si tratterà all'art. 36, così penso che si potrebbe riservare quella che ora è sorta, e che sarà implicitamente risolta allora.

Presidente. Allora vi sarebbe la riserva di tornarvi sopra.

Senatore Scialoja. Come il Ministro ha detto, si metterà quest'inciso, se l'art. 36 passa come il Ministero ha detto.

Presidente. Non ha difficoltà di accettare?

Ministro delle Finanze. Quando passi l'art. 36 ministeriale si riprodurranno qui le parole *quale risulterà dalla legge del conguaglio*.

Senatore Piazza. Domando la parola.

Presidente. È iscritto per parlare su quest'articolo il Senatore Pareto, Ghiglini sugli altri due, poi i signori Revel, Piazza e Martinengo. Il Senatore Pareto ha perciò la parola.

Senatore Pareto. Io mi propongo particolarmente di esaminare mano a mano gli indizi secondo i quali il contingente deve essere ripartito, a tenore del progetto di legge. Ma a questo riguardo, circa il vizio del contingente, già in parte essendosi andato dicendo qualche cosa, ben poco mi resterà a dire sul medesimo. Farò osservare nondimeno che questa maniera di fissare *a priori* quanto una legge debba produrre, ha qualche cosa d'empirico, perchè se il contingente fosse fissato quando si hanno dati per sapere all'incirca, quanto quella tale imposta possa produrre, allora la cosa sarebbe ragionevole; ma non lo è il dire la tale imposta, volere o non volere, mi deve dar tanto; è come chi pretendesse, scusate il paragone, che un animale a latte debba darne irremissibilmente un numero determinato di litri; avrete bel mungerlo e rimungerlo, non vi potrà dare che quello che ha.

Il contingente *a priori* è quasi come quando si mette una contribuzione di guerra e si dice il tale paese mi darà 30, 40 milioni. In fatto di contribuzione di guerra 117 anni fa a questi giorni ne veniva messa una sulla città di Genova, e questa era tale che non poteva essere pagata. Il generale tedesco diceva, voi mi pagherete. — Non possiamo. Esso replicava voi pagherete, rispondevasi: non ci resta nulla. Vi resteranno gli occhi per piangere, e il popolo rispondeva col sasso del Balilla.

Non dico questo perchè io creda che il contingente di 30 milioni possa portare a tali disgustosi eventi, ma lo dico perchè in generale questo è il vizio di una tassa che è stabilita *a priori*. Quando si dice il paese deve darvi tanto senza averne gli elementi, e che non vi siano elementi per questo, lo ha accennato il Senatore Marliani quando rimproverava alla legge che essa mancava di studi statistici per fondarvisi sopra, si va incontro ad una terribile incognita.

Ma lasciata ora da parte la questione del contingente, io passerò ad esaminare brevemente i criteri che si sono proposti per applicarla.

Dirò nondimeno prima, tornando ancora in massima al contingente, che l'onorevole Scialoja si affaticava colla sua eloquenza a difendere, dicendo che esso era moralizzatore, qualche cosa a suo riguardo. Io non capisco questa moralizzazione; credo anzi che il contingente sia demoralizzatore, perchè quando si verrà a riparti, molti aggraveranno gli altri per non essere aggravati essi stessi, mentre se fosse stato per quote, ciò non succederebbe perchè ognuno direbbe: il tale pagherà il tanto per cento sulla somma che dichiara, e non si farebbe il calcolo dal ripartitore che quanto più fa pagare agli altri tanto egli paga di meno.

Quindi non posso accettare in nessuna maniera questa qualità moralizzante del contingente.

Si vedrà anzi quando si scenderà agli ultimi riparti, che questo metodo sarà causa di grandissime immoralità, perchè nelle Commissioni dei piccoli Comuni che dovranno far pagare all'uno od all'altro dei contribuenti, i membri che le compongono, piuttosto che dichiarare esattamente la loro quota, l'alleggeriranno e caricheranno invece quella degli altri. E questa demoralizzazione avrà luogo non solo nei riparti dei contingenti fra contribuenti, ma avrà forse luogo nel riparto dei contingenti fatti dai Consigli provinciali fra i diversi Comuni, perocchè nei Consigli provinciali si cercherà di scaricare il proprio mandamento per aggravare gli altri.

Faccio presenti queste circostanze e chiedo poi se un tale fatto potrà essere moralizzatore.

Molti ora poi sono i criteri i quali si sono messi avanti per giudicare della ricchezza imponibile. Capisco, che possa essere un tal quale criterio quello dell'imposta fondiaria, quantunque possa succedere che in un paese con molta imposta fondiaria vi sia ben poca ricchezza mobile.

La popolazione ugualmente non so cosa importi.

Vi può essere una provincia molto vasta e poco popolata relativamente, ma molto assolutamente, che abbia ben poca ricchezza mobile, mentre altra meno popolata, ma agglomerata, ne può avere di più.

Capiaco che la popolazione potrebbe essere un elemento quando si scendesse alla capitazione.

Ma qui tutti hanno detto non esservi capitazione; si è però venuto a dire, che quando si avrà 300 franchi d'imponibile, si pagherà una picciola somma.

Dunque infatti vi è una specie di capitazione.

Uno degli onorevoli Senatori che appartiene alla Toscana ci diceva che in Toscana non vi è capitazione, perchè al dissotto di L. 600 non si paga nulla; ma qui invece si pagherebbe per 200 lire, onde per vero non so che differenza vi sia tra questo e una vera capitazione.

Infatti io domando: chi è quel misero che non abbia 200 franchi, soprattutto poi quando con questa legge voi imponete anco l'industria agraria?

Particolarmente nei paesi dov'è comune la mezzadria, quand'anche il reddito del contadino sia poca cosa, non si arriverà egli facilmente ai 400 franchi lordi e per conseguenza ai 250 di reddito imponibile per i quali il misero dovrà pagare, chiamatelo pure sì o no questo tributo, una capitazione?

Non dico nulla sul terzo criterio, perchè riguarda lo stipendio e le pensioni pagate dallo Stato, e sulle quali par giusto possa esser fatta una specie di ritenuta, locchè può essere segno di ricchezza mobile di quelle località: ma dove alzo moltissimo la voce è contro la fallacia del criterio D, quello cioè degli introiti doganali e diritti marittimi: questo criterio è un criterio d'ingiustizia formidabile; perchè indiziare, che sia ricco quel paese dove passano i carichi della mercanzia, è mostrare assoluta ignoranza del traffico sopra tutto come si fa attualmente, è voler indebitamente aggravare quei porti di mare per cui passa la mercanzia, e ove per conseguenza sono pagati i diritti doganali invece dei paesi ove la derrata è prodotta, o dove si consuma, paesi i quali dovrebbero pagare, ma non i paesi ove passa.

Ora il commercio generalmente si fa per commissione o per transito, pertanto non lascia quasi traccia di sé nel paese che traversa, perciò è ingiusto ed ingiustissimo il servirsi come di criteri della quantità dei diritti doganali e marittimi.

Vi citerò un esempio di tre milioni all'incirca che secondo il progetto sarebbero ripartiti fra le varie provincie d'Italia; alla Liguria toccherebbero più di 750 mila lire; ma passiamo avanti, si dice: Genova è ricca, è un Eldorado, dunque bisogna caricarla. Ma vi è un'altra città che verrebbe a pagare una somma grandissima, Ravenna: Ravenna è uno dei porti in cui si adoganano molte merci che vengono a fornire l'Emilia, Bologna, ecc.

Ma a Ravenna dietro questo criterio si dovrà forse far pagare 200 e tanti mila franchi, malgrado che cer-

tamente non sia molto ricca, e ciò in forza di questo criterio?

Vede dunque il Senato quanto è ingiusto questo indizio; e se poi si andasse a cercare il modo con cui fu introdotto nella legge, si verrebbe a conoscere che vi fu inserito da chi aveva interesse che con questo criterio potessero certe località venire sgravate e caricate certe altre.

Passo al criterio E che dice: per un decimo in ragione dei diritti postali e telegrafici del primo semestre 1863; nè mi dilungo sul medesimo, perchè l'altro giorno nella discussione generale il Senatore Farina faceva sentire quanto era duro ed assurdo questo criterio.

Le lettere sono stromenti del commercio e non più, non sono segno di ricchezza, e chi scrive lettere vuol dire che ha conoscenza, e qualche affare, ma ciò non può indicare che vi siano più o meno rendite e perciò materia imponibile.

Anche questo è uno di quei criteri introdotti nella legge per sgravare certe provincie e caricare le altre. Uno diceva ingenuamente: nei nostri paesi non si scrive molto perchè pochi sanno leggere, perciò si pagherà tanto di meno.

Io credo che dopo ciò il Senato vorrà almeno rigettare questo criterio.

Dimostrata l'erroneità delle basi da cui si vuol muovere per ripartire questo contingente, io mi permetterò di fare una domanda forse indiscreta.

Io vorrei chiedere agli economisti che si son fatti padri di questa legge, se quando hanno deciso di proporre questi indizi per base, guardandosi in faccia, se hanno potuto rattenersi dal non scoppiare in un riso omerico, come dicesi che scoppiassero gli auguri quando ammanivano certe pappolate al popolo, o come anche dicesi che potesse succedere a certi geologi, i quali, invece di studiare i fatti positivi, di riconoscere, per esempio, quali fossili si trovavano in uno strato, si occupavano ad architettare fantasmagoriche cosmogonie.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non verrò a difendere adesso i criteri perchè l'ora è tarda, e si è fissata seduta per questa sera: ma non posso lasciar l'ora questa discussione senza protestare altamente contro alcune parole dettesi dal Senatore Pareto.

La Camera dei Deputati avendo stabilito che su questi criteri si formerebbe il riparto del contingente per provincie ha avuto in mira la più rigorosa giustizia, non ha avuto alcun proposito di aggravare o favorire l'una o l'altra città. Credo che se l'onorevole Pareto avesse assistito a quella discussione, avrebbe veduto che per quanto si trovassero difficoltà, ed inconvenienti ed errori, ora nell'uno ora nell'altro sistema, un pensiero moveva tutti, ed era quello di accostarsi il più possibile alla giustizia, alla verità.

Inoltre egli ha fatto un'allusione, allusione della quale altamente mi dolgo, perchè quando si tratta di invocare dall'Italia il pagamento di una tassa, e di una tassa modica, il ricordare quello che si è fatto contro i nemici nostri, contro gli stranieri, non può mai essere appropriato; e credo che l'Italia pagherà volentieri, perchè si tratta della sua libertà, della sua indipendenza e della sua unità.

Voci. Bravo, bravo.

Senatore Pareto. Io non ho detto che ciò possa ingenerare l'inconveniente, a cui volle accennare l'onorevole signor Ministro; ho detto che in generale può accadere qualche cosa di analogo, ma non certo che debba venire questa resistenza; ho parlato in generale

dei contingenti analoghi alle contribuzioni di guerra. In fatti ho soggiunto, ed il Senato mi renderà questa giustizia: *non è che voglia credere che questa tassa possa produrre tali inconvenienti*, non mi può dunque essere fatto sì grave appunto, perchè in fatto di patriotismo credo di averne quanto ne può avere il signor Ministro.

Presidente. L'ora essendo tarda, sciolgo la seduta; avvertendo che il Senato è convocato alle ore otto di questa sera per la continuazione della discussione.

La parola spetterà per primo al Senatore Ghiglini.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XLVI.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1863

(SERA)

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE RIDOLFI.

Sommario — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Osservazioni del Senatore Ghigliani contro il quarto criterio dell'articolo 2; del Senatore di Revel contro l'intero articolo — Emendamento del Senatore Plezza — Proposta Martinengo — Risposta del Ministro delle Finanze — Obbiezioni dei Senatori Farina e Audiffredi — Schiarimenti e dubbi dei Senatori Lausi e Imperiali chiariti dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 2.

La seduta è aperta alle ore 8 1/4.
È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed intervengono più tardi i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e della Marina.

Presidente. Chiamato all'onore di presiedervi in questa circostanza, procurerò di supplire col buon volere alla scarsità delle forze. In qualunque caso, vogliate essermi cortesi del vostro compatimento.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Continua la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, rimasta oggi al secondo articolo.

Sul medesimo spetta la parola al Senatore Ghigliani, e poi l'avrà il Senatore di Revel.

Senatore Ghigliani. Signori Senatori, conviene che io cominci con una dichiarazione. Scopo del mio discorso sarà quello di provare che l'applicazione del quarto criterio al riparto della tassa sulla ricchezza mobile farà effetto contrario alla giustizia.

Per sostenere la mia tesi mi gioverà di appoggiarmi ad un documento ufficiale in cui è citata ad esempio

la provincia di Genova. Avrò io dunque il torto se ragionerò sull'esempio che mi viene offerto? Se mostrerò qual danno porterebbe alla provincia di Genova l'applicazione del quarto criterio? Io spero che non per questo mi verrà data la taccia di municipalismo; perocchè dichiaro davanti al Senato, che intendo le mie parole debbano valere cziandio a difesa delle altre provincie, le quali si trovano in condizioni pari a quelle della provincia di Genova. Ma ho detto male: io non intendo di parlare a favore di questa o di quell'altra parte del Regno; intendo bensì di parlare nell'interesse della giustizia, la quale sarebbe offesa dall'applicazione del quarto criterio; io intendo di parlare nell'interesse della giustizia, la quale, mentre da un lato richiede che tutte le provincie dello Stato paghino o per amore o per forza ciò che debbono pagare, esige dall'altro che a nessuna provincia siano imposte gravanze, le quali eccedano la misura preseritta dall'art. 25 dello Statuto.

Premesse queste dichiarazioni, io entro nel mio argomento. Dico adunque che il criterio di cui ora si tratta, diede materia in un altro recinto a critiche severe, tendenti a dimostrarne la fallacia. Ma conviene credere che fossero giudicati poco saldi gli argomenti onde altri si valse nell'impugnarlo; perocchè lo vediamo tra i criteri dei quali ci è domandata l'approvazione. Quindi io non oserei adesso di proporne un'altra volta il rifiuto, se non potessi muovere contro di esso qual-

che argomento più valido di quelli che riescono inefficaci. Ma che il quarto criterio sia ingannevole, e che perciò debba esser posto da banda, non può più venire rievocato in dubbio da alcuno dopo la pubblicazione dell'ultimo Annuario delle finanze. Imperocchè ivi sono stampate le seguenti parole:

« Non isfuggirà al lettore che i prodotti delle dogane non si prestano ad un confronto compartimentale, avveguachè vi sono compartimenti, per esempio la Lombardia che non ha confini marittimi ed altri che hanno invece grandi emporii, per esempio Genova i cui prodotti doganali sono relativi anche al commercio di altri compartimenti del Regno. »

Per queste parole che ho recitate, è cosa chiarissima e del tutto irrepugnabile che, se noi adottassimo il quarto criterio, la rendita derivante dal commercio di Genova verrebbe considerata di tanto maggiore del vero, quanto è quella di cui sarebbero indizio fallace le entrate doganali che, come afferma l'Annuario, si riferiscono al commercio di altri compartimenti; e perciò la provincia di Genova dovrebbe sottostare ad una quota d'imposta, la cui maggior parte dovrebbe per contrario essere pagata dai compartimenti, i quali ricevono prodotti stranieri adoganati a Genova, ma spettanti al loro commercio. Imperocchè se la tassa ha da pesare sopra la rendita, se la rendita è fruttata dal commercio, se il commercio appartiene ad altri compartimenti, ognun vede che la tassa debbe essere pagata dai compartimenti dei quali è il commercio fruttante la rendita.

Ond'è che il quarto criterio, diaviano l'incidenza della tassa nel modo che ho accennato, farebbe cosa del tutto contraria alla giustizia.

Aveva dunque lo ragione sì, o no, affermando che il criterio di cui parlo debb'essere tolto via dalla nostra legge?

Egli è vero, mi si dirà da taluno, che le entrate doganali di Genova si riferiscono in parte al commercio di altre provincie; ma questo commercio per rispetto a Genova è di transito; dunque i negozianti genovesi ne traggono profitti; dunque la loro rendita ne è accresciuta, epperò il quarto criterio non è poi tanto erroneo come si vorrebbe dai suoi avversari.

Questa osservazione non posa sul sodo, per due ragioni.

Primieramente è da notare che oramai i negozianti dei compartimenti i quali ricevono merci adogанate a Genova sono in relazione immediata, o per mezzo di viaggiatori con le case straniere, che loro mandano direttamente i prodotti di cui abbisognano; quindi si può dire che poco, anzi nulla si valgono dell'opera dei negozianti genovesi.

Nè in questo che espongo al Senato vi è alcun che d'incredibile; anzi è naturalissimo che ciò succeda, dopo le agevolanze che acquistò il commercio di transito da alcuni anni fa poi.

È da considerare inoltre che, dato e non concesso,

avessero tuttora i negozianti genovesi dal commercio di transito una parte dei profitti che ne ritraevano una volta, nondimeno la loro rendita, guardata in monte, non ne verrebbe accresciuta di molto, perchè i guadagni derivanti dal commercio di transito sono di gran lunga minori di quelli che provengono dal commercio il quale consiste nel fare incetto di prodotti stranieri per distribuirli tra i consumatori.

Questa mia asserzione parmi sufficientemente chiara di per sè; tuttavia, affinchè meglio entri nell'animo vostro, mi giova di allegare un esempio il quale credo la metterà in pienissima luce.

Trovo nei miei ricordi che nel 1853 la Repubblica di Amburgo, piccolo Stato di 208 mila abitanti, ebbe un movimento commerciale che rappresentò il valente di un bilione e 627 milioni.

Quindi fu pari alla metà del commercio di tutta la Francia; agguagliò presso a poco il commercio dello Zollverein; sorpassò di 300 o 400 milioni il commercio della Spagna e del Belgio; superò notabilmente il commercio di tutta la monarchia austriaca, e rispose al doppio del commercio di tutto l'impero russo.

Ora dobbiamo noi credere che quali sono stati tra il commercio tale fossero eziandio i rapporti tra la rendita di Amburgo e quella delle nazioni da me rammentate? Dobbiamo noi giudicare possibile, a non fare se non questi due raffronti, che i negozianti amburghesi abbiano guadagnato la metà di quanto guadagnarono i negozianti di tutta la Francia? Che abbiano avuto profitti presso a poco eguali a quelli di tutti i negozianti della lega doganale germanica? A così strana domanda non occorre nè anche di rispondere.

Ma dunque da che nacque la differenza tra i guadagni dei primi e quelli degli altri? E perchè non possiamo non tenere per fermo che questa differenza si sia discostata a pezza grandissima dalla proporzione che fu tra il commercio di Amburgo e quello delle nazioni che ho nominate poc'anzi? La spiegazione di tal fatto economico sta in questo, che i negozianti amburghesi non avevano da provvedere se non a 208 mila abitanti; il resto del loro commercio fu di puro transito. Per contrario i negozianti francesi fornirono prodotti stranieri quanti ne occorsero ad una popolazione di 36 milioni; ed i negozianti tedeschi vendettero merci quanto furono necessarie alla consumazione di 23 milioni d'abitanti, che erano nel territorio della lega doganale.

Con questi pochi fatti che vi ho esposti, con le brevissime considerazioni che ho svolto parmi di aver dimostrato:

1. Che le entrate doganali di Genova hanno due origini diverse;
2. Che la maggior parte di esse si riferisce al commercio di altri compartimenti, il quale rispetto a Genova è di solo transito;
3. Che il commercio di transito dà guadagni tenuissimi, talmentechè non porta il pregio di tenerne conto nello stabilire un'imposta sulla rendita;

4. Che ammettendo anche l'ipotesi contraria, tuttavia rimarrebbe sempre vero che le entrate doganali derivanti dal commercio di transito, indicano lucri molto più scarsi che non sono quelli i quali vengono significati dai dazi riscossi sopra merci importate, per la consumazione di un certo numero di provincie.

Ond'è che noi dobbiamo ad ogni modo rifiutare il quarto criterio, siccome quello che sarebbe composto di elementi discordanti, in quanto che verrebbero confuse insieme come indizi di pari quantità di rendita, entrate doganali aventi diversa origine, e perciò significazione differente.

Dovremmo noi dunque approvare un criterio il quale composto siffattamente non potrebbe non esser cagione di un riparto grandemente ingiusto?

So bene che cosa mi si opporrà; come si suole contro chi va notando i vizi di qualche imposta, si dirà contro di me, che in materia di tasse non è dato ad alcun finanziere di procedere a rigor di giustizia; che conviene contentarsi di andarne lungi il meno possibile, e venendo più particolarmente al caso nostro si aggunderà che il danno di qualche errore non potrà essere se non lieve, perchè non si tratta di ripartire sulle entrate doganali del Regno, se non il decimo di 30 milioni.

Alle quali ragioni rispondo esser vero pur troppo, che l'uomo, per quanto ponga di scrupolosa attenzione ad evitare gli errori, tuttavia cade inavvertitamente in qualche fallo; e che se si avesse sempre a cogliere il punto preciso che separa il giusto dall'ingiusto, non si farebbe mai nulla, massime quando si ha per le mani una materia così difficile, come quella che abbiamo al presente.

Ma, signori Senatori, altro è errare involontariamente, altro è cagionare qualche danno impreveduto, ed altro è il gravare una provincia di un peso, la cui ingiustizia è provata da un documento ufficiale.

Non vale il dire che non si tratta di ripartire se non il decimo di 30 milioni; dappoichè il signor Ministro delle Finanze ci ha detto ripetutamente, che soli 30 milioni si ripartiranno nell'anno 1864; ma che, fatto il catasto della ricchezza mobile, la tassa dovrà arrivare fino al punto che vorranno i bisogni dello Stato.

Ora, quanto siano grandi questi bisogni, quanto siano stringenti, niuno è che noi sappia; onde è facile il prevedere che negli anni avventi la tassa sulla rendita della ricchezza mobile verrà accresciuta di molto; e conseguentemente diventeranno vieppiù onerosi gli errori che si fossero commessi nello stabilire le basi, sopra delle quali dovrà essere repartita tra le provincie.

Io adunque finisco, o signori Senatori, proponendo che, non già nell'interesse di Genova, non nell'interesse di questa o di altra provincia, ma sì nell'interesse della giustizia venga rigettato il quarto criterio, e sia dato incarico alla Commissione di finanza, o di trovare un altro criterio più ragionevole, oppure di aggiungere

alla somma di uno dei restanti criterii, quella che si sarebbe dovuto ripartire secondo il criterio soppresso.

Sarà essa accolta la mia proposizione?

Quanto a questo io fido interamente nella saviezza e nel senso morale del Senato.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Credo d'averla chiesta io prima: forse il signor Relatore parlando dopo potrebbe poi rispondere ad un tempo a tutti quelli che lo avranno preceduto.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, non è mio intendimento di venire a proporre un emendamento all'articolo che si sta discutendo; quando ho avvertito così recisamente, non il principio teorico, scientifico, accademico od astratto dell'imposta sulla rendita, ma sibbene la sua applicazione, perchè la credo appo noi assolutamente impossibile, non è certamente un emendamento nel modo della sua attuazione, che potrebbe indurmi ad accettare la legge medesima.

Mi limiterò pertanto a presentare considerazioni sugli articoli a misura che verranno in discussione, a prova del mio assunto secondo la riserva da me presa quando parlai nella discussione generale.

Il signor Ministro aveva proposto dapprima che la tassa di cui si tratta fosse stabilita in 55 milioni, e poi si contentò di 30, ed è quella che viene proposta, come doversi imporre per l'anno che sta per cominciare.

Nella discussione di questa mane l'onorevole signor Ministro fece osservare che il riparto di quei 30 milioni che doveasi operare per provincia, e successivamente per comune, non era un riparto arbitrario, poichè ciò dipendeva dai criterii ai quali egli attribuiva molta efficacia.

Io non li credo tali, ma voglio per un momento ammettere che il riparto per provincie e per comuni mediante questi criterii, riesca a qualche cosa di soddisfacente; ma mi resta a sapere quale criterio il signor Ministro abbia avuto innanzi agli occhi quando fissò la somma di 55 milioni, ed ora quella di 30 milioni.

Quale è la quota di tassa che egli suppone che possa venire a ricadere sopra la rendita consegnata, accertata, tassabile?

Quale è stata nel suo concetto la quota di tassa che la rendita consegnata poteva sopportare?

Se io dovessi trarre qualche argomento da quanto sta scritto in articoli successivi del disegno di legge attuale, dovrei credere che egli abbia opinato che la imposta sulla rendita possa oltrepassare anche il quattro per cento, poichè ha preso 4 0/10 come limite oltre il quale certe rendite tassabili verrebbero ridotte a minor quota, pare quindi che siasi fatto il concetto che un 4 0/10 sia una cosa molto discreta e tanto più tollerabile; che se fosse, secondo il primitivo progetto, conservata la tassa a 55 milioni, sarebbe la quota individuale riuscita quasi il doppio, cioè del 7 o dell'8 per cento.

In quanto a me, per farmi un criterio e vedere se questa somma ripartita in questo modo sia o no realmente tollerabile, se non sia un peso soverchio, se non sia una tassa per sua natura veramente avversata, ho creduto di fare qualche confronto con quanto ha luogo in Inghilterra. E qui mi terrò alla storia moderna. Non andrò a spaziare nell'antica, perchè temerei di essere richiamato a miglior conoscenza di questa storia, come lo fui dall'onorevole e dottissimo Relatore della Commissione.

Io aveva detto che l'imposta sulla rendita non era conveniente nella parte meridionale dell'Europa; aveva calcolato che 80 circa milioni de' suoi abitanti non la conoscevano, e per altro eravi uno Stato di 1,800,000 abitanti che conosceva un'imposta che aveva molta somiglianza con quella che si sta ora discutendo. Così egli mi ha richiamato alla memoria, che non fosse nemmeno nuova in Italia, in quanto che 15 o 20 secoli addietro vi fosse qualche cosa di simile anche fra le antiche popolazioni romane. Dunque mi attengo alla storia moderna, che è quella che posso riscontrare assieme a tutti.

Io veggio che in Inghilterra l'*income-tax* che colpisce la proprietà mobile e la immobile, cioè la rendita dell'una e dell'altra, era valutata l'anno scorso nella seduta della Camera dei Comuni del 16 aprile, dal signor Gladstone, che dovesse fruttare 10,500,000 lire sterline, le quali ridotte in franchi danno 262,500,000. Esso propose che questa tassa fosse ridotta di 2 pences, e questa riduzione calcolò che dovesse portare una diminuzione di 4,600,000 lire sterline, pari a 40 milioni di franchi, con che l'*income-tax* rimaneva ristretta ad un prodotto di 222,500,000 franchi.

Basta leggere i giornali di quell'epoca, per vedere con qual favore fosse accolta dalla Camera dei Comuni e dal pubblico inglese una simile riduzione; tanto è questa tassa antipatica a quella grande nazione, che è l'Inghilterra. Dunque rimanevano 222,500,000 lire per l'*income-tax*, e questa è la somma che il sig. Gladstone propose conservarsi nel bilancio dell'Inghilterra che ha principio col 1° d'aprile di ciascuno anno.

Vediamo ora in quale proporzione stia questa tassa. Se non isbaglio, mercè la riduzione di 2 pences, la tassa si è trovata ristretta (e qui prego coloro più di me interuati in questi studi a dirmi se sbaglio), a 7 pences per lira sterlina, lo chè corrisponde a 2 franchi e 92 centesimi per ogni 100 franchi; non raggiunge nemmeno il 2 0/10, e tuttavia è così invisa, così avversata; non raggiunge il 3 per 0/10, benchè comprenda tutte le rendite sì fondiarie che mobiliari; non fa nessuna distinzione, abbraccia tutto. E noi crediamo di potero introdurre una tassa del 4 per 0/10 sulle sole rendite mobiliari, e ci lusinghiamo che questa tassa possa essere non che accetta, tollerabile massime col farne discendere l'applicazione fino al punto, che non vi sia anima vivente nel paese che ne vada immune? Poichè se è vero che per le rendite di L. 250 a tanto ridotte

quelle di L. 400 col mezzo della così detta *discrimination*, voi abbasserete la quota di tassa sino ad una lira in certi casi, non è men vero che saranno nella stessa somma colpite le rendite che così ridotte si trovano inferiori a 250 franchi. Sì che, come diceva l'altro giorno, voi colla vostra legge colpite assolutamente chiunque esiste, perchè non credo che vi sia anima al mondo, forse nemmeno l'individuo che domanda l'elemosina, che non possa fare assegno su tanto per cui debba essere soggetto a tassa.

Ma v'ha di più:

In Inghilterra una gran parte di questa tassa, forse la maggiore, si esige colla massima facilità, senza spesa e senza disturbo di coloro che debbono pagare, perchè si fa per ritenuta sui dividendi del debito pubblico. La Banca ritiene quel tanto che è dovuto per *income-tax*, e quando il redditario va ad esigere la sua rendita, trova che è già pagata la sua tassa. Così per le società anonime, per gli stipendi, le pensioni e simili.

Per gli affittamenti (il sistema degli affitti essendo il più generalmente seguito nell'Inghilterra) questa tassa è pagata dall'affittuario per la propria quota e per quella del padrone, il quale a sua volta ritiene la parte afferente al suo creditore. Per i numerosi stabilimenti controllati dal Governo, la riscossione è naturalmente agevole.

Dunque voi vedete già che nell'organismo di questa tassa, che nel modo di riparto, vi è un sistema che la rende meno incomoda, meno odiosa, e che si converte in certo qual modo in una specie di tassa di consumo, cosicchè quando andate a prendere i vostri proventi, trovate che la tassa è già pagata, perchè è di quotità, non di riparto.

Ecco dunque solamente per la forma, come voi vi allontanate immensamente da quella semplicità e giustizia, da quell'agevolezza che si trovano in Inghilterra.

Anche presso di noi esiste attualmente una tassa sugli stipendi che riscuotesi per ritenuta; d'ora innanzi gli stipendiati riceveranno la totalità dello stipendio, e quando meno se lo pensano l'esattore manda loro la polizza la quale talvolta non potrà essere recapitata, perchè l'impiegato è traslocato da un sito ad un altro; e se non pagano, l'esattore farà delle spese, onde anche per questa riscossione voi raddoppiate, se non triplicate o quadruplicate l'impopolarità della tassa.

Ho voluto fare questa dimostrazione, perchè la credo di entità, perchè, ripeto, io non entro nel santuario della scienza a cui mi riconosco perfettamente indegno di partecipare, e questa non è dichiarazione di circostanza. Fui invitato a far parte di una Commissione che doveva sentenziare sul concorso per una cattedra di economia politica, ed io ho schiettamente rifiutato, perchè non mi sentiva di trattare queste questioni teoricamente, ma quando si viene a questioni di pratica, come la Dio mercè sono 40 anni che me ne occupo, credo poter qualche volta interloquire e dire qualche ragione che non sia fuori di proposito.

Io non entrerò maggiormente in questa questione, perchè mi propongo passo passo, articolo per articolo, di dimostrare quali siano gl'inconvenienti, quali siano le difficoltà, e quali, a mio giudizio, le impossibilità che si riscontrano nell'applicazione di questa tassa.

E giacchè siamo nella questione dei criteri, farò un'osservazione che non so se sia stata fatta da altri. L'onorevole preopinante vi ha parlato del criterio fallacissimo del prodotto delle dogane.

Basterà dire che Genova concorre per il terzo o per il quarto della riscossione di tutto lo Stato, per vedere che questo indizio non può essere giusto, perocchè se non può essere in certo modo ingiusto preso per regione, quando si venga a fare il riparto cogli stessi criteri per le provincie, tutto questo introito di dogana che potrà essere sparso su tutte le altre, ricade sopra di essa, perchè questa porzione non può essere divisa che fra quelli che fanno parte della provincia di Genova, quindi un errore massiccio, madornale che salta agli occhi di tutti.

Ma v'è il criterio del registro e bollo; e questo ha una gravità, che io prego il Senato di ben considerare.

Se fossimo in condizioni uguali, se tutte le provincie italiane si trovassero sotto la stessa legislazione civile e finanziaria rispetto a queste leggi, certo che il criterio del registro e bollo sarebbe il migliore, quale termometro del movimento degli affari, e quindi della ricchezza di un paese; ma io osservo che la legge del registro nelle provincie piemontane ed in qualche altra finitima data da 60 anni; d'allora in poi è sempre stata, non solo mantenuta, ma è andata svolgendosi, quindi quell'abitudine di pagare, di fare i conti col registro, che è invalsa, e di cui non si adotta il pubblico, perchè sa che è cosa dovuta.

Ma non è così nelle altre provincie dove questa legge fu di recente introdotta, o non rende quello che dovrebbe rendere, perchè le popolazioni l'hanno in uggia, come accade per qualunque nuova imposta, perocchè non vi sono avvezze, e gli agenti stessi ed i notai, e segretari, e tutti coloro che debbono applicarla o concorrere alla sua applicazione, non possono ancora conoscerla: conseguentemente è impossibile che quel criterio possa essere cogli altri invocato.

Ma vi ha un'altra circostanza più grave, e qui fo appello a tutti coloro che conoscono le questioni di legislazione.

Secondo la legislazione del Codice civile Albertino, molti sono gli atti che non si possono fare per scrittura privata, ma che debbono, sotto pena di nullità, essere fatti per atto pubblico: di questi adunque la registrazione è immancabile. Entra dunque il prodotto della registrazione nel calcolo delle somme, che la registrazione produce.

Guardate ora in parecchi codici che sono tuttora in vigore nelle altre provincie italiane, perocchè in questo la parificazione non è ancora stata fatta, quanti sono i atti che si possono fare per scrittura privata, che

hanno bensì l'obbligo della registrazione, ma non essendo la nullità possono farsi per scrittura privata ed essere poi registrati pagando una multa: ma il difetto di registrazione non induce il difetto di nullità.

Anche per questo solo rispetto, una massa considerevole d'affari va colpita dal registro. nelle antiche provincie, mentre nelle altre parti, e segnatamente dove non vi era registro, gli atti relativi fatti per scrittura privata vanno esenti, perchè non colpiti da nullità se non fatti per atto pubblico.

Quindi mi pare, che anche il criterio del registro che in uno stato normale sarebbe uno dei criteri forse più utili, il vero termometro della ricchezza mobile e degli affari, sia fallace nel caso attuale. Gran parte delle provincie non hanno mai avuto registro, e quindi vi si piecano con difficoltà, mentre nelle provincie del Piemonte, la nuova legge, che ha generalizzato la tassa del registro, ha arrecato un alleviamento alle medesime in confronto della precedente; il perchè è assai meno invisa ed è passata in abitudine.

Signori, credo d'avere anche ora dimostrato come realmente a misura che si va esaminando come si intenda di tradurre in atto l'imposta portata da questa legge, si incontrino tante difficoltà, incagli e perditempo, che per me sarei quasi per mettere pegno che non arriverete a metterla legalmente in esecuzione; che se voi usate od abusate delle facoltà che in ultimo vi sono date con tanta ampiezza per farla operare, allora sarà l'arbitrio che sottentrerà all'esecuzione della legge, e gli inconvenienti che ne nasceranno, saranno ben maggiori.

Io non fo proposta di mutamento, perchè, come dissi, avvevo l'esecuzione del principio della legge, tuttavia non cesserò dal far presenti gli appunti che crederò giusti, dachè non accetto l'osservazione dell'onorevole Relatore, che convenga astenersi dallo screditare una legge al momento che deve essere posta in esecuzione, onde non indisporre la pubblica opinione contro la medesima: io sono in quest'aula per dire la verità schietta come la penso per l'interesse del paese, e il Senato sa, che se parlo si è perchè ho l'intima convinzione che l'adozione di questa legge, ben lungi dal recar vantaggio alle finanze, sarà piuttosto cagione ad esse della maggior loro rovina (*Seisazione*).

Presidente. Ha la parola il Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Non è che per un cambiamento sul secondo paragrafo. Si legge nel secondo paragrafo dell'articolo 2: « La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, » e nell'articolo 36 si dice, che quando la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria andrà in vigore, andrà pure la presente.

Non è possibile che la legge sul conguaglio possa andare subito in vigore; dunque non avrà effetto la legge sulla ricchezza mobile dal 1° gennaio 1864 perchè prima che quella del conguaglio dell'imposta fondiaria vada in vigore ci vorrà ancora del tempo.

La presente legge non potrà andare in vigore che

trascorsi alcuni mesi del 1864. Se si conserva come è il secondo paragrafo dell'articolo 2, ne verrebbe questa conseguenza, che siccome le leggi d'imposta delle provincie vecchie non cesseranno d'aver vigore che quando avrà effetto la legge nuova, le provincie pagheranno le imposte vecchie che sono in vigore sino a che la nuova imposta sulla rendita mobile abbia effetto.

Io chiedo se il Governo potrà esigere per pochi mesi del 1864 quei 30 milioni che ora si chiedono per un anno intero, perchè mi sembra che sia intenzione del Ministero e della Commissione che l'esperimento debba durare un intero anno.

Per rendere però più chiara l'intelligenza del concetto, io propongo invece che si dica: *la somma dovuta in tutto lo Stato per un anno dall'attuazione della legge è fissata a 30 milioni*. Così non è dubbio che al momento che le altre imposte cessano, comincerà l'anno d'esperimento, e che i 30 milioni sono dovuti per tutto l'anno d'esperimento.

Io credo che non troverà difficoltà l'emendamento proposto.

Presidente. Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Plezza è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Signori Senatori, convinto che i difetti di questa legge furono già ampiamente enumerati dai Senatori che parlarono contro la medesima, accetterei l'emendamento dell'onorevole proponente, come pure l'eliminazione di tutti i criterii proposti dall'onorevole Di Revel.

Qualora però il Senato nella sua saviezza trovasse di doverli ammettere, vorrei sottoporre ai suoi riflessi alcune considerazioni.

Sul criterio, lettera **A**, abbiamo diversità tra la proposta del Ministero e quella della Commissione. In quest'ultima si esclude la condizione della pubblicazione della legge sopra un conguaglio dell'imposta; ma qualora ciò avvenisse, si rinnoverebbe il grave inconveniente che si verificò allorchè fu pubblicata la legge sulla tassa di registro e bollo, che alcune provincie più gravate dell'imposta fondiaria continuarono a pagare una somma maggiore.

Si è detto dall'onorevole Relatore della Commissione: che nell'articolo 36 del Ministero è provvisto a ciò. Io troverei che sarebbe migliore avviso provvedervi prima, poichè è cosa di tale importanza, a mio credere, che veramente non andrebbe ritardata.

Aggiungo che io insisterei per la proposta della Commissione, laddove estende il periodo di tempo da cui si devono presumere i criterii sulla legge di registro e bollo almeno almeno a tutto il 63; e ciò per le ragioni molto bene esposte dall'onorevole Senatore Di Revel, che la legge della tassa di registro e bollo viene poi sviluppandosi anche nelle nuove provincie meridionali, e quindi avremo un criterio più ravvicinato alla verità.

Io spero che di queste osservazioni vorrà il Senato

tenere quel conto che sembrano meritarsi; sempre, però nell'ipotesi che egli tenga fermo nell'adottare i criterii proposti.

Ministro delle Finanze. L'articolo 2 della legge fu certamente quello sul quale nella Camera dei Deputati ebbero luogo più lunghe e forti controversie. E in verità, ammesso che il contingente, come abbiamo detto, sia un espediente il quale si voglia stabilire *a priori*, all'infuori della valutazione diretta dei redditi, qualunque indizio si prendesse per determinarlo non sarebbe scevro di mende.

Ma io prego gli onorevoli Senatori Ghigliani e Revel a voler considerare questi criterii non isolatamente, ma a volerli considerare tutti insieme, e contemporaneamente l'uno all'altro.

Certo, se il contingente dovesse desumersi unicamente dalla lettera D, cioè dagli introiti doganali e dai diritti marittimi, molte di quelle obiezioni le quali furono fatte, sarebbero da considerarsi come vaevoli e concludenti. E così del prolotto del registro, quando si consideri che sebbene il registro esistesse nelle provincie meridionali, non di meno la novità della tassa e la proporzionalità che vi si è stabilita in molti atti, rende più difficile l'esecuzione della legge, e meno proficua all'erario l'imposta che non in altri paesi.

Ma io credo che se si pon mente che questi non rappresentano che i 2/10 del contingente, e si pon mente a quella parte che è data alla popolazione assoluta, all'imposta fondiaria urbana e rurale, alle pensioni e stipendi pagati dalle casse dello Stato; se insomma si considerano tutti gli altri elementi che all'uopo del riparto del contingente stesso sono introdotti, io credo che l'un l'altro questi elementi si contemperino, e si venga ad un risultato approssimativamente, non dirò assolutamente giusto, ma al certo non iniquo.

Però io prego il Senato a considerare che non è dal giudizio di un criterio o dell'altro che deve dedurre la sua sentenza, ma dall'insieme di questi giudizi. Lo prego altresì a riflettere, che quando alla Camera dei Deputati si tentarono varie formole, nelle quali però più o meno questi elementi erano contemplati, si vide che il risultato loro pratico non differenziava poi di molto, od almeno non di tanto, quanto sarebbesi a prima giunta potuto credere.

L'onorevole Senatore Di Revel ha fatta un'obiezione molto più grave; intendo grave specificamente, poichè nell'insieme la ritengo inconcludente. Egli ha detto, quale è il valore presuntivo della rendita imponibile che voi calcolate in Italia? Qual è la ragione della quantità rispetto al reddito che voi supponete che potrà applicarsi? Credete voi che sarà una piccola tassa, o che sarà una tassa grave? L'avete voi fatto questo calcolo quando avete proposto, e quando i vostri antecessori hanno proposto i 55 milioni e quando avete accettato i 30 milioni?

Confesso che alla domanda non si può rispondere categoricamente; non si può rispondere categoricamente

per una ragione semplice, ed è, che l'entità della ricchezza mobile non si potrà neppure approssimativamente conoscere, se non per mezzo della tassa stessa. Le altre statistiche che si potrebbero avere per questa materia, sono di loro natura estremamente imperfette e fallaci. Certo ne esistono; vi sono dei lavori al Ministero e ne ho anche qui alcuni, e sono studi fatti sia sulla qualità dei capitali ipotecari, sia sulla quantità degli stipendi, sia sui guadagni presunti delle società o anonime o in accomandita, sia sul debito pubblico che si suppone nello Stato. Gli studi che esistono su questa materia porterebbero la ricchezza mobile ad un saggio molto elevato, la porterebbero solo per le categorie che ho accennato, al di là di un miliardo.

Ma non credo che il mio predecessore si sia fondato sopra questi studi; io credo che egli abbia preso le mosse piuttosto da ciò che rendono attualmente le tasse sulla ricchezza mobile.

Egli è vero che non percuotono esclusivamente la ricchezza mobile, ma la percuotono per la maggior parte.

Ora, se nelle provincie settentrionali d'Italia, e in piccola parte nelle provincie centrali questa tassa, nelle sue molteplici forme, rendeva circa 15 milioni, e se tutti riconoscono che nelle stesse antiche provincie sarde avrebbe potuto subire un aumento; ed aumentare di più nella Lombardia, ed in alcune parti degli altri paesi che sono da somiglianti tasse meno gravati: aggiungendo a queste considerazioni il prodotto di quei paesi nei quali niuna tassa di questo genere esiste, è sembrato al mio predecessore, e sembra anche a me che la somma di 30 milioni si fondi sopra un calcolo molto mite dirimpetto alle risorse possibili della ricchezza mobile.

La mitezza della tassa la deduco ancora da altri argomenti, soprattutto comprovati dai prodotti di certe tasse indirette.

Io non posso immaginare che 30 milioni imposti alla ricchezza mobile, possano essere un carico esorbitante, a fronte del prodotto per esempio di 69 o 70 milioni che danno i tabacchi.

Sono induzioni, ma induzioni però, le quali fondate sopra dati certi e precedenti ci rassicurano.

L'onorevole conte Di Revel ha accennato ad un quattro per cento di cui si parla nel seguito di questo articolo della legge, nell'articolo cioè che diminuirebbe la quota di coloro che hanno redditi imponibili al di sotto di 250 lire, nel caso che gli altri pagassero meno del 4 per 100. Ma io lo prego di riflettere che questo, se mi è lecito di dir così, è un fuori d'opera, che è stato introdotto dalla Camera dei Deputati per dare soddisfazione ai timori che avevano alcuni di vedere gravati di soverchio i minimi redditi; ma questa disposizione non faceva parte sostanziale della legge, come era stata presentata.

Ad ogni modo, io lo confesso francamente, una risposta categorica al conte Di Revel, cioè qual sia la ricchezza mobile d'Italia, quale la proporzione delle

quote, non credo si possa ora dare: questa risposta non potrà darsi, se non quando la legge sarà già in esecuzione.

Quanto poi agli appunti che si fecero ai varii criterii, senza prendere la difesa di ciascheduno singolarmente, io prego il Senato a por mente, che è solo dal contemperamento di tutti questi criterii che nascerà quella proporzione che, a mio avviso, si accosta molto alla giustizia ed equità.

Senatore **Farina**. Se veramente il fatto allegato ora dal signor Ministro in pratica si verificasse, io sarei il primo a riconoscere la giustezza dei criterii quali sono nella legge annoverati; ma per vedere se sia vero che l'uno coll'altro questi criterii si contemperino, io non posso fare altro che prendere due elementi di confronto, scegliere due paesi, e vedere se in uno di essi non tutti concorrano ad alleviarne la condizione, e nell'altro invece ad aggravarla, e se riescirò, come credo, a dimostrare che il complesso di questi criterii non fa che creare delle disparità, sarà interamente distrutta l'argomentazione del signor Ministro delle Finanze.

Veniamo all'esame pratico.

Io scelgo ad esempio Genova e Napoli. Io non parlerò dell'imposta territoriale, perchè di questa non possiamo ancora parlarne, non conoscendo ancora quali saranno i termini che regoleranno l'imposta fondiaria. Prendo il secondo criterio: per un quinto in ragione della popolazione assoluta.

Già vi dissi, o Signori, come una gran parte della popolazione del Genovesato vada emigrando, e quindi come la stessa non possa certamente essere considerata come un elemento di ricchezza, ma bensì sgraziatamente ne provi la povertà, la quale se propriamente non sta nella Capitale, ossia città centrali della Liguria, si verifica però nel territorio ligure e specialmente nel montuoso.

L'onorevole Relatore mi rispose che quelli che emigrano se ne vanno; e quelli che restano, restano. Signori, la conclusione non mi pare nè naturale, nè logica.

Senatore **Solalola, Relatore**. A me pare logica.

Senatore **Farina**. A lei pare logica, a me no; mentre dacchè una parte della popolazione, non trovando da impiegarsi nè di che vivere, è costretta ad emigrare man mano e che quella che resta e che trova appena di che campare lavorando, forse emigrerà domani, possa fornire un indizio di ricchezza, mi pare andar contro a tutti i principii di logica.

Ora questa emigrazione in Napoli non ha luogo.

Veniamo al terzo criterio.

« Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato. »

Quanto a questi credo che non ci sarà gran diversità nè da una parte nè dall'altra, e su questo io non avrei osservazioni a fare.

Quanto alle società stabilite, siccome molta parte del commercio italiano che si fa nel Mediterraneo ha per

suo intermedio Genova, è evidente che quantunque i capitali non siano di cittadini genovesi, ma di cittadini di altre città, la sede delle società è in Genova.

Citerò ad esempio le compagnie di navigazione a vapore. Nelle principali delle compagnie stabilite in quella città i capitali non sono di genovesi, ciò è cosa notissima, e quindi mi dispenso dal dimostrarlo, e lo dico per mostrare che è la località che chiama ivi la sede delle società, ma che questa circostanza non fa prova che la ricchezza che alimenta quelle società sia di cittadini genovesi, e conseguentemente anche su questo rapporto, siccome ciò in Napoli non si verifica, ponendo a confronto Napoli e Genova, Genova verrà a scapitare.

Passando poi a parlare del criterio dedotto dagli introiti doganali, già avete sentito dall'onorevole Senatore Ghiglini, come il pagamento di questi diritti non rappresenti una consumazione locale, ma una consumazione di una grande zona di terreni, la quale non rappresenta per nulla una ricchezza locale in quel paese.

E qui mi occorre di fare un'osservazione ed è la seguente:

Quando i sistemi di carico e scarico delle merci erano diversi dagli attuali, l'approdo delle merci piuttosto in un punto che in un altro dava luogo ad un guadagno di provvigione per i negozianti che ivi risiedevano. Ma col sistema perfezionato che vi è attualmente, del quale un luminoso esempio più ancora che in Genova, ove gli approdi non sono perfezionati, potrei trovare nella stazione marittima di Livorno, io domando se perchè approdano alla stazione marittima di quel paese una quantità di merci commesse da negozianti di tutti gli altri paesi fuori che da quelli di Livorno, sia una prova questa che Livorno è più ricco di un altro paese? Lo stesso dicasi di Genova, già in gran parte fin d'ora, e più ancora tosto che saranno più completamente perfezionate le comunicazioni che colà si trovano fra la terra ed il mare.

Evidentemente cosa resta al paese ove succedono questi approdi? Resta il fumo della locomotiva che porta via la mercanzia; questo è il guadagno che hanno fatto, mentre sono gli individui del luogo di consumazione che commettono al giorno d'oggi direttamente ai paesi di produzione l'avvio delle merci, come si verifica specialmente nel commercio del cotone, per additarne un esempio, e si verificherà ancor più quando quel commercio tornerà a farsi in maggior quantitativo del presente.

Sono i negozianti o fabbricanti del Lago Maggiore, sono i negozianti o fabbricanti di Milano, sono i negozianti di molti altri paesi che commettono e col mezzo delle ferrovie importano il cotone e lo portano nei luoghi nei quali viene manifatturato, senza che a Genova resti sul transito di esso, guadagno di sorta.

Consequentemente si vede manifestamente che anche questo criterio è destituito di fondamento; che aggrava

Genova, mentre invece in Napoli tale transito non ha luogo.

Quanto all'indizio desunto dagli introiti postali e telegrafici, dissi già ieri come questi si confondano talmente, per dir così, col mezzo di produzione, che sia una circostanza veramente erronea il fondarvi sopra un criterio di ricchezza. Anche questo però, appunto perchè più estesi, specialmente per l'America, sono le commissioni di altri paesi, anche questo, dico, si verifica infinitamente più a Genova, di quel che non si verifichi a Napoli, ove assai più estese essendo le consumazioni locali non abbisognano nè lettere, nè telegrafi.

Non insisterò gran fatto sull'osservazione da me già fatta relativamente al prodotto del registro e del bollo, perchè dissi già l'altro giorno, che oltre tutto quello che è già stato molto opportunamente detto dall'onorevole conte Di Revel, che cioè a Napoli esisteva un banco il quale teneva vece di notaio, perchè portandosi a questo banco e facendovisi le dichiarazioni non si pagava registro.

Evidentemente dunque l'introito del registro doveva essere infinitamente minore di quel che non fosse a Genova.

Quanto al bollo, feci pure conoscere un abuso che colà si è introdotto e che da noi mai si è verificato. Di maniera che anche a questo riguardo il peso resta tutto a carico di Genova, e tutti i vantaggi alle provincie meridionali, e a Napoli specialmente.

Viene quello delle strade ferrate. Ma, Signori, se prendiamo per base il primo semestre del 63, tutti sanno che nel regno di Napoli esisteva allora una quantità di strade ferrate molto minore di quella che vi esiste in questo momento, e che prima che la tassa sia messa in vigore sarà estremamente cresciuta; mentre invece ad un di presso per quella che sia proprio della città di Genova e di quella provincia, la rete delle sue strade ferrate era pressochè interamente compiuta.

Dunque anche per questo rapporto vediamo aggravamento da una parte, alleviamento dall'altra; o luoghi dal contemperarsi i varii criterii fra sè, pare a me che sgraziatamente (certo senza intenzione di chicchessia, ma per una fatalità di circostanza) concorrano ad aggravare straordinariamente una parte, ed a straordinariamente alleviare l'altra.

Quindi mi pare che sia destituita di fondamento quella ragione sulla quale si basava il signor Ministro per sostenere che la ragionevolezza esciva non dalla enumerazione dei singoli criterii medesimi, ma dal contemperamento che essi si portavano.

La dimostrazione che ho dato, mi pare che distrugga l'asserto del signor Ministro.

Presidente. Il signor Senatore Audiffredi ha la parola.

Senatore Audiffredi. Signori Senatori, avete sentito come sia contestato l'art. 2 sui criterii proposti per il riparto del contingente.

Il Ministero dice che questo riparto non sarà che provvisorio, e per un anno. In una legge che è annunciata provvisoria i tassatori sapranno che i riparti successivi serviranno di base alla formazione del catasto; io temo che questi tassatori si contentino di fare della giustizia distributiva tra i diversi contribuenti per alleviare il proprio circondario, e credo che non saranno sicuramente zelanti a tutelare l'interesse dell'erario.

Osservate, Signori, l'odiosità di queste ricerche; domandare ai negozianti il loro attivo ed il loro passivo, ricercare le minute entrate di tutti gl'individui, pretendere che queste dichiarazioni siano tutte coscienziosamente fatte, credere che questi tassatori siano zelantissimi dell'interesse dell'erario è una cosa che io credo poco probabile, perciò io penso che un anno di tempo non . . .

Senatore **Scialoja, Relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine; mi pare che il signor Senatore potrebbe riservare le osservazioni che sta facendo in ordine alle denunce, allorquando verranno in discussione gli articoli che ne trattano, qui noi siamo ai criterii di ripartizione.

Senatore **Audiffredi.** Le mie parole si riferivano ad osservazioni più generali. Diceva il signor Ministro che il capitale mobile si può valutare ad un miliardo, io credo che sarà forse anche maggiore, avendo riguardo alla grande quantità dei crediti ipotecari; ma siete voi sicuri che tassando i crediti ipotecari voi tassiate la ricchezza effettiva, cioè il possessore del danaro? Vogliate tener conto della facilità con cui il danaro può sfuggire all'imposta: egli è in certo modo intassabile; sarà sempre in facoltà dei creditori alla scadenza della mora di fare degli aumenti d'interesse ai debitori; così avverrà che la tassa cadrà in gran parte sul debitore invece di colpire il possessore del capitale; crescerà naturalmente l'interesse del danaro a danno generale dell'industria, a danno anche della proprietà stabile che gradatamente diminuirà di valore.

Un'altra parte dell'imposta cade sugli stipendi degli impiegati o sulle pensioni. Non sarebbe da preferire che il governo facesse una ritenzione, con apposita legge, sulle pensioni?

Quanto poi all'imposta professionale, voi non ignorate la difficoltà di apprezzare la rendita delle professioni liberali, quella degli avvocati, dei notai e di tante altre classi di persone; dunque anche per questo accadranno questioni gravissime coi tassatori; motivi tutti che mi inducono al rigetto di questa legge, se non viene profondamente modificata per renderla di più facile esecuzione. Pubblicandola come ci viene presentata, ci esporremo a disgustare un numero sterminato di contribuenti. L'Italia non è preparata, non è ancora bastantemente consolidata da poter sopportare l'applicazione di una legge così vessatoria e così imperfetta.

Presidente. La parola spetta al signor Relatore.

Senatore **Scialoja, Relatore.** Il signor Ministro delle Finanze rispondendo al alcuno degli onorevoli oratori

che hanno impugnato i criterii posti nell'art. 2 del disegno di legge in discussione, ha fatto una giudiziosa considerazione. Egli ha detto che bisogna guardare questi criterii nel loro insieme; imperciocchè presi uno per uno, sono certamente difettosi: che se tali non fossero, un solo di essi sarebbe bastato. Sono più appunto, perchè abbiano a compensarsi l'uno coll'altro. Ed è realmente così a malgrado delle osservazioni dell'onorevole Farina.

Io ritornerò brevemente sulle cose dette dagli onorevoli Senatori Ghigliani e Di Revel; passerò poi alle cose notate dal Senatore Farina.

Il Senatore Ghigliani diceva: Il criterio dei diritti marittimi e doganali è un criterio ingiusto, perchè colpirà di preferenza certi luoghi i quali hanno una dogana di prim'ordine ed un porto importante come è quello di Genova. Questa certamente è cosa evidente per se medesima. Il signor Ministro però osservava che si tratta di dividere in proporzione di questo criterio un decimo soltanto dei 30 milioni. Ma, ripete il Senatore Ghigliani: l'ineguaglianza vi rimarrà sempre; sarà ridotta ne' termini di 3 milioni, ma vi sarà sempre la sproporzione fra una provincia dov'è una dogana ed un porto ed altre dove non sono nè porti nè dogane.

Ripeto che ciò è innegabile; ma non dimenticate che gli altri 9 decimi del contingente si dividono secondo altri criterii. Guardate bene se Genova, se quell'altra provincia, Napoli per esempio, dove è anche una dogana ed un porto, che sono più colpite per questi criterii, non siano dall'altro canto favorite per l'applicazione di altri criterii. Ecco in che senso stava l'osservazione del signor Ministro.

In Genova, o in altro luogo dedito al commercio, si fa una grande somma di affari. Stassera Genova si dipinge come miserabile; io rammento che è salutata come Genova la superba; e che realmente è tale pei suoi palagi e per la sua ricchezza.

In Genova si fa una somma prodigiosa di affari, vi è un gran movimento di ricchezza commerciale; dopo l'unione della Lombardia o dell'Italia di mezzo, questa somma di ricchezza è immensamente cresciuta, ed io me ne compiaccio oltremodo con quella parte de' nostri concittadini. Ebbene quella somma d'affari a cui dà materia quella gran somma di ricchezza, si fa principalmente sotto le forme commerciali. Ora, o Signori, chionque ha presente allo spirito la legge del registro e bollo sa che le convenzioni e gli atti commerciali e bancari sono in media molto meno aggravati dalla tassa di registro e bollo, di quel che non sieno gli atti e le convenzioni che riguardassero una ricchezza non commerciale, e specialmente poi la ricchezza territoriale. Vede dunque il Senato che dal criterio di ripartizione secondo il registro e bollo, Genova sarà favorita, relativamente al movimento della sua ricchezza. Ho detto male che sarà favorita, perchè vi sarà il compenso per altra parte dei diritti doganali; ma, ripeto, avvicinando un criterio ad un altro, da una parte godrà favore,

dall'altra sarà gravata; sicchè vi sarà bilancio e compenso. Lo stesso potrei dire rispetto ad altri criterii, poniamo quello dell'imposta fondiaria.

Un paese che è povero in valore territoriale, che ha quelle montagne sterili di cui parlava l'on. Farina, avrà una rendita fondiaria minore, ma pure un'imposta non fondiaria comparativamente minore nella scala di ripartizione; poichè codesti criterii, o Signori, non sono la cosa imponibile: essi sono tanti rapporti che costituiscono una scala di distribuzione. Se dunque vi è una minore quantità d'imposta fondiaria in un paese, questo prenderà tanto di meno sul quinto del contingente dell'imposta di cui ora si tratta. Non mi dilungo di più per confermare sempre di vantaggio la giustizia dell'osservazione che i criterii debbono essere considerati nel loro insieme.

Se si guardano uno per uno, ciascun di noi è naturalmente spinto a criticare quello che più interessa la sua provincia. Difatti mentre il Senatore Ghiglini censurava il criterio de' diritti doganali, un onorevole Senatore appartenente alle provincie lombarde notava, che non si deve prescindere di sottomettere l'esecuzione di questa legge a quella del conguaglio, perchè la Lombardia sarà dal conguaglio sgravata d'una parte dell'imposta fondiaria.

Chi vuole considerare bene le cose per se medesime e non guardarle con un sol occhio, s'avvede adunque che gl'inconvenienti de' varii criterii sotto sopra si compensano. Da questa osservazione sono condotto a rispondere alle considerazioni critiche dell'onorevole Farina.

Egli confrontando Genova a Napoli, diceva: tutti i criterii concorreranno ad aggravare più Genova che Napoli; però accortissimamente cominciava dal fare una reticenza sul primo criterio che parla dell'imposta fondiaria.

E difatti, per l'applicazione di quel criterio Napoli sarà in ogni modo più aggravata di Genova rispetto alla ripartizione dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Nè si creda che il conguaglio faccia svanire la differenza. Non è l'imposta fondiaria che noi sottoponiamo a tassa. L'imposta fondiaria è da noi presa come rapporto di ripartizione. Un paese che abbia meno di territorio e meno in valore di altri stabili, avrà comparativamente meno nella ripartizione del contingente che viene distribuito secondo questo criterio.

Ora l'imposta fondiaria urbana della città di Napoli, ed urbana e prediale di quella provincia, siane sicuro l'onorevole Farina, è immensamente maggiore dell'imposta fondiaria della città o della provincia di Genova, povera in terre per quanto ricca nel resto.

Quanto alla popolazione, ho udito stasera per la prima volta sospettare che quella di Genova fosse maggiore di quella di Napoli, io ho sempre udito a dire che Napoli è, per popolazione, la terza o la quarta città d'Europa.

Senatore Farina. Ho detto la provincia.

Senatore Scialoja, Relatore. E notate, o Signori,

che si tratta di popolazione assoluta, non di popolazione relativa.

Soggiungeva l'onorevole Farina, che io, rispondendo l'altro giorno all'osservazione che egli faceva dell'emigrazione, supponeva che quelli che restano sono tutti ricchi.

Mi perdoni l'onorevole Farina, sarebbe tale uno sproposito che io ho la coscienza di averlo non che detto, neppure pensato.

Io diceva che siccome la popolazione non conta tra i criterii per la sua ricchezza, ma per il suo numero, così quelli che vanno via non possono far numero con quelli che restano.

Fo anche notare al Senatore Farina che nella città di Napoli, la quale in massima parte è centro, sia per gli affari in corso, sia per gli affari cessati, di un gran numero di faccende amministrative, il numero dei pensionati, degl'impiegati in disponibilità provenienti dal cessato governo locale, e quello degli stipendiati in attività è certissimamente di gran lunga maggiore che non sia a Genova.

Quanto a Società commerciali, quelle che esistevano nell'antico regno di Napoli ad eccezione di pochissime, hanno sede nella città di Napoli, che costituisce la massima parte della provincia di Napoli.

Quanto a diritti doganali e marittimi, egli già m'insegna, che anche Napoli e per il suo porto e per le sue dogane è quasi l'unico porto e l'unica dogana della costa napoletana, e provvede Napoli gran numero di quelle provincie che una volta erano del regno napoletano.

Ma vi ha dei criterii, o Signori, i quali si estendono in ragione della ricchezza.

E dire che questi criterii sono più elevati in un paese che in un altro, è un dire, questo paese pagherà comparativamente più dell'altro, ma con ragione.

Uno di questi criterii per esempio è quello delle strade e de' proventi delle poste.

Diceva l'onorevole Farina: pagherà più Genova, perchè avendo numero maggiore d'affari, e di relazioni commerciali persino in America, ha maggiore spesa di poste e di carteggi.

Ma se ha un numero maggiore d'affari, e di relazioni commerciali più estese, ha maggiore ricchezza.

Dunque questo criterio rappresenterà la sua maggiore ricchezza, dunque non sarà aggravata per questa parte più Genova che Napoli.

Rispetto al registro, calza l'osservazione che io faceva poc' anzi rispondendo al Senatore Ghiglini.

Siccome comparativamente alla ricchezza territoriale ed al movimento della ricchezza mobile non commerciale, Napoli ha una parte di movimento maggiore che Genova, ed al contrario rispetto al movimento commerciale Genova ha una parte maggiore di Napoli, e siccome il registro e bollo gravita meno sul movimento commerciale che sul movimento degli altri affari, così sta, che in paragone, quantunque la tassa sul registro

non abbia ancora in Napoli tutto lo sviluppo, pur con questo criterio si può dire, che Genova sia comparativamente più gravata di Napoli.

Dunque torna sempre più spiccata la prova di quella verità, che questi criterii non vanno scelti ad uno ad uno e considerati ciascuno per sè, ma vanno considerati nel loro insieme; perchè allora soltanto può dirsi che sufficientemente si compensino l'uno coll'altro.

Un'altra parola dirò quanto all'emendamento del Senatore Piazza.

L'emendamento del Senatore Piazza è di un'altra natura. Se non erro il Senatore Piazza vorrebbe spiegare questo concetto.

Egli dice: questa legge andrà in esecuzione, noi non sappiamo precisamente quando, ma quando essa andrà in esecuzione si saranno già pagate alcune rate delle imposte, che in virtù di questa legge sono abolite.

Se si dice che nell'anno si debbono pagare i trenta milioni, e se questa legge andasse in esecuzione dopo due o tre mesi dell'anno 1864, come si farebbe a ricevere i trenta milioni senza restituire la parte delle altre imposte pagate?

Bisogna dunque spiegare, che quelle altre imposte non vanno pagate se dentro l'anno sono pagati i trenta milioni.

Ora io farò osservare al Senatore Piazza, che siccome il Senato ha riservato la questione a cui dava luogo il paragrafo A del 2 articolo, al tempo in cui si discuterà l'art. 36, siccome all'articolo 36 si dice da qual tempo questa legge deve aver luogo, e da qual tempo le altre leggi debbono essere abolite, così il suo emendamento cadrà più acconciamente all'art. 36.

Senatore Piazza. Allora domando al Signor Presidente di prender nota del mio emendamento sull'articolo 36.

Ministro delle Finanze. La riserva fatta dall'onorevole Senatore Piazza e già stata fatta da me nella prima seduta di quest'oggi.

Presidente. Leggo l'art. 2 emendato dalla Commissione.

« La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per Decreto Reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criterii:

» A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale;

» B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Decreto Reale 10 maggio 1863;

» C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

» D) Per un decimo in ragione degli introiti doganali, e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia;

» E) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici dell'anno 1863;

» F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo dell'anno 1863;

» G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperte all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

» Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema di imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesso provincie coi criterii summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Vorrei presentare brevissime osservazioni sull'ultimo capoverso; se il Senato mi permette di farle adesso, mi risparmia di chiedere la divisione della votazione che riuscirebbe più noiosa e più lunga. Non è che un dubbio che mi nasce.

Questo capoverso testè letto dall'onorevole Presidente si esprime così:

« Ottenuti così i contingenti ecc. »

Questa disposizione suppone che tutte le provincie siano rette da un istesso sistema di imposta prediale urbana.

Ora non so se ve ne siano altre, ma vi è sicuramente una provincia, al cui Consiglio provinciale ho l'onore d'appartenere, la quale ha tre circondari, ed una parte del 4 circondario retta dalla legge per l'imposta urbana vigente nelle antiche provincie, mentre il rimanente dell'altro circondario col capo luogo è retto dalle leggi di Lombardia.

Ora io domando se è possibile di applicare questa disposizione di legge a quella provincia, e come si applicherebbe; ed in caso diverso, se almeno si possa col regolamento provvedere; giacchè il mio dubbio tende solo a che non nasca un'impossibilità d'esecuzione della legge in quella provincia a cui io faccio allusione.

Ministro delle Finanze. Nella proposta di legge fatta dal Ministero quest'ultima aggiunta non esisteva: Come fu essa e perchè introdotta?

Fu introdotta per ciò che si disse aver più attinenza colla ricchezza mobile l'imposta fondiaria urbana, di quello che l'imposta fondiaria rurale.

Ma si presenta naturalmente la difficoltà che ha testè sollevata il Senatore Lauzi, cioè che non vi era parità di esimo urbano fra le varie provincie, per conseguenza fu introdotta quest'aggiunta con una clausola, la quale, se ho ben capita l'opinione dell'onorevole Senatore Lauzi, risolve la difficoltà; perchè dice ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria rurale ed urbana.

Egli vede adunque che questa seconda operazione la quale consiste nel sostituire al criterio *A*, cioè quello dell'imposta fondiaria urbana e rurale, un nuovo criterio consistente nella sola imposta fondiaria urbana, si farà solo fra quelle provincie, le quali hanno un medesimo estimo urbano; sarà un'operazione di ragguaglio fra esse.

Senatore **Lauzi**. La difficoltà della provincia (questa è la provincia di Pavia) nasce da ciò che 3 circondari di essa sono retti da un sistema, il rimanente è retto da un altro. Ora siccome l'assegnamento del contingente provinciale si fa per l'intera provincia, non so come si potrà fare questo conguaglio per la provincia la quale, come dissi, ha una parte retta da un sistema, ed una parte retta da un altro.

Questa è la difficoltà che mi si presentava.

Ministro delle Finanze. Io credo che a questa difficoltà si potrà ovviare col regolamento.

Senatore **Lauzi**. Non è mio intendimento di frapporre difficoltà, solo desidero che si provveda a questa emergenza, se è possibile, col regolamento.

Ministro delle Finanze. Prendo atto di questa osservazione senza assumere impegno alcuno.

Senatore **Martinengo**. Mi pare che il Signor Presidente abbia letto l'articolo 2 del progetto ministeriale.

Voci. No no, si è letto quello della Commissione.

Senatore **Martinengo**. Egli è che io aveva proposto un emendamento.

Senatore **Scialoja**. Non resta pregiudicato, potrà essere riprodotto all'articolo 36.

Senatore **Martinengo**. Allora prendo atto che verrà preso in considerazione all'art. 36.

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Imperiali.

Senatore **Imperiali**. Ho chiesto la parola per una spiegazione appunto sul criterio lettera *D* in ragione degli introiti doganali. Domando se gli introiti doganali che devono formare il criterio per la porzione che deve gravitare sopra Genova o sopra altre città, si intendano quelli che saranno pagati per l'introduzione delle merci nella città che sarà quindi tassata o se si intendano in generale quelli che sono riscossi dallo Stato per le merci che vengono dall'estero. Io troverei giusto il criterio il quale prenderebbe per base gli introiti doganali delle merci che entrano nella provincia e nella città e che svolgono un motivo di ricchezza nel paese. Ma se questo si dovesse desumere dalle merci che vengono dall'estero e che non fanno che transitare (prendo per esempio Genova che conosco di più, e che potrà servire anche per le altre provincie), allora domando io, tutte queste merci, le quali passano dal mare sulla ferrovia, e dalla ferrovia sono trasportate in altre provincie e in altri Stati, qual movimento di ricchezza potranno portare a Genova ed alla sua provincia? Chieggo dunque che sia spiegato bene se tali introiti doganali s'intendano quelli che sono pagati in generale per le merci che entrano nella città e nella provincia di Ge-

nova, perchè, come dissi, credo vi sarebbe una grande differenza tra una maniera o l'altra d'interpretare questo criterio.

Il dite, un criterio compensa l'altro, non mi persuade, giacchè se Genova o altri paesi già tassati per il criterio degli introiti doganali, saranno anche tassati per gli altri criteri, questi non varranno per nulla a diminuire quello che potrà essere tassato per gli introiti doganali.

Domanderei dunque che bene si precisasse questa differenza, cioè se gli introiti doganali che devono servire di base al criterio per tassare una provincia sono quegli stessi che lo Stato esige per l'entrata delle merci nelle città e nelle provincie. Finisco con un esempio: se invece di esservi vicino al mare una città popolosa, come Genova, come Napoli, come altre città marittime vi fosse soltanto una popolazione di 3 o 4 mila anime e che per le sue porte entrassero molte merci per transito, queste 3 o 4 mila anime per il criterio degli introiti doganali avranno un decimo sopra i 30 milioni?

A me sembra che in tal modo interpretato questo criterio sarebbe troppo gravoso per quella popolazione.

Ministro delle Finanze. Io credo che non possa nascere ombra di dubbio che si tratti qui precisamente degli introiti doganali i quali sono percepiti nelle dogane che esistono in quella provincia, del resto tutta l'argomentazione che ha fatto l'onorevole Ghigliani poc'anzi si fondava su ciò. L'onorevole propinante non ha fatto che ripetere gli stessi argomenti dell'onorevole Ghigliani; credo che basti la fatta dichiarazione, anzi sia superflua; perchè il valore preciso di questa formula non credo possa essere oggetto di contestazione.

Senatore **Imperiali**. Allora si dichiara che l'introito doganale che si fa ad un porto marittimo qualunque, anche quando le merci saran di solo transito, serviranno di criterio per far pagare una maggior quota; e ciò io non credo sia giusto.

Ad ogni modo io manifesto la mia idea, nella quale posso però anche sbagliare, mentre non pretendo per nulla essere economista: ma forse l'esperienza mi darà ragione.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, metterò ai voti la prima parte dell'art. 2.

Senatore **Scialoja**. Mi permetto di far osservare al Signor Presidente, che non essendosi chiesta la divisione dell'articolo, esso si potrebbe mettere ai voti tutto intero.

Senatore **Pareto**. Se non è stata chiesta la divisione, la domando io, perchè vi potrebbe benissimo essere chi ammettesse un criterio e ne rifiutasse un altro.

Presidente. Metto dunque ai voti l'alinea primo.

Ministro delle Finanze. Scusi io domanderei la parola sulla posizione della questione.

Qui vi sono emendamenti della Commissione; biso-

guerebbe dunque prima votare questi emendamenti, e poi gli articoli del Ministero.

Presidente. Leggo adunque la prima parte dell'articolo 2 come venne redatto dalla Commissione.

« La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per Decreto Reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criterii: »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

« A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale; »

(Approvato.)

« B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Decreto Reale 10 maggio 1863; »

(Approvato.)

« C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale; »

(Approvato.)

« D) Per un decimo in ragione degli introiti doganali, e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia; »

(Approvato.)

« E) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici dell'anno 1863; »

(Approvato.)

« F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo d'anno 1863; »

(Approvato.)

« G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali. »

(Approvato.)

« Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria rurale e urbana. »

(Approvato.)

Non resterà che a mettere ai voti l'intero art. 2.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo ora alla discussione dell'articolo 3.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Il Senato intendendo di aggiornare la continuazione della discussione a domani, non resta che fissare l'ordine del giorno.

Domani alle ore 2 adunanza pubblica per il seguito della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 10 1/2.)

XLVII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo — Omaggio — Appello nominale — Sequito della discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Emendamento all'art. 3 proposto dalla Commissione, accettato dal Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Martinengo — Emendamenti proposti dal Ministro delle Finanze al detto articolo, combattuti dai Senatori Scialoia e Paleocapa — Emendamento del Senatore Plezza oppugnato dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoia — Reiezione dell'emendamento Plezza — Approvazione dell'art. 3 emendato dalla Commissione, non che dell'art. 4 — Emendamento all'art. 5 della Commissione, combattuto dal Ministro delle Finanze ed appoggiato dai Senatori Balbi-Piovera, Martiani e Ghiglioni — Risposta del Senatore Scialoia al Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 5 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alferi e forniti dal Ministro delle Finanze — Obbiezioni del Senatore Balbi-Piovera, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 6 — Appunti del Senatore Di Revel all'art. 7 — Emendamento all'articolo stesso del Senatore Farina — Parole dei Senatori Martinengo e Pareto al riguardo — Proposta di rinvio alla Commissione del detto articolo — Nuove considerazioni dei Senatori Di Revel e Lauzi — Adozione del rinvio dell'art. 7 alla Commissione — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera Elettiva, con cui trasmette un progetto di legge d'iniziativa parlamentare per la repressione del brigantaggio — Proposta del Senatore di Pollone — Delegazione alla Presidenza della nomina della Commissione per l'esame di detto progetto — Emendamento della Commissione sull'art. 8 della legge sulla ricchezza mobile respinto dal Ministro delle Finanze, combattuto dai Senatori Galvagno, Vacca e Pareto, ed appoggiato dal Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore Scialoia a sostegno del proposto emendamento — Reiezione del medesimo ed approvazione dell'art. 8 — Nomina dell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge per la repressione del brigantaggio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro delle Finanze e più tardi interviene pure il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata di ieri sera, che viene approvato.

Legge quindi una lettera del signor Senatore **Gabrio Casati** con cui domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Prefetto della provincia di Novara fa omaggio al Senato di cinque esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1863.*

A termini del Regolamento, non essendo ancora il Senato in numero, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale e risultano mancanti i seguenti Senatori.

Antonacci — Audiffredi — Balbi Senarega — Baracco — Baretta — Borghesi — Capocci — Capone — Castaldi — Caveri — Conelli — Coppi — Coppola — De Ferrari Raffaele — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — Di Negro — Di San Giuliano — Doria — Falqui Pes — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoino — Giannotti — Imbriani — Mameli — Manzoni Alessandro — Melodia — Monti — Morozzo — Moscuza — Natoli — Oldofredi — Pallavicini Iguazio — Pallavicino Trivulzio — Panizza — Paternò — Piraino — Prudente — Roncalli Vincenzo — Saluzzo — San

Cataldo — S. Elia — S. Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Sismonda — Stara — Torremuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ieri si è approvato l'articolo 2, leggo ora l'articolo 3.

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più comuni.

» Questi consorzi saranno fatti per Decreto Reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

» Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

» Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie, viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo, anche avuto riguardo ad altri speciali criteri. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma il Prefetto decide. »

A questo articolo la Commissione propone una variante all'ultima parte di esso, che consiste nel sostituire alle parole: *avuto riguardo ad altri speciali criteri*, queste altre: *avuto riguardo alle condizioni locali*.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Quanto sia difficile che i consorzi composti di 6000 abitanti possano organizzarsi ciascuno lo comprende, poichè noi troviamo nelle diverse provincie del Regno d'Italia una grandissima ineguaglianza di popolazione nei diversi comuni.

Infatti noi troviamo in Toscana comuni molto popolosi, ne troviamo in Lombardia di quelli immensamente piccoli.

Ora, quanto più noi estendiamo la latitudine nella quale debbono comprendersi i consorzi, tanto più sarà difficile l'applicazione dei criteri, salvo che questi siano applicati in diverso modo.

Io non mi estenderò su questa tesi, poichè rifiutando in genere la legge, trovo inutile ripetere quanto già fu detto.

Solo osserverò che quest'art. 3 suppone che i consorzi non siano formati, ma in forza di una circolare ministeriale essi ebbero già la loro nascita.

Io domando adunque se questi consorzi già nati, e direi quasi, prima che la loro nascita fosse legittima, fosse legale, se essi consorzi saranno veramente quelli

che dovranno applicare questa legge, ovvero se si rinoverà la loro formazione.

Insisterei poi appoggiando l'emendamento della Commissione, poichè ove si abbia riguardo alla difficoltà di introdurre nuovi criteri speciali, io temo che nella soverchia quantità dei criteri le Commissioni certamente non troveranno quello necessario per adempiere il mandato che loro compete.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevolissimo Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Quanto alle operazioni che si sono fatte io debbo dichiarare che furono operazioni preliminari, e non debbono entrare in discussione. Dichiaro poi di accettare l'emendamento della Commissione, nel senso di avere riguardo alle condizioni locali, invece di parlare di speciali criteri.

Proporrei nel tempo stesso una modificazione a due parole, che spero la Commissione non avrà difficoltà ad ammettere, la quale lasci un poco più di latitudine al Ministero, senza punto alterare la legge.

Là dove si dice 6000 abitanti, proporrei che vi si aggiungesse la parola *circa*, e là dove è detto la popolazione complessiva non ecceda 12,000 abitanti, sia messo *possibilmente* 12,000 abitanti; chè altrimenti qualche volta può accadere che si abbiano per esempio 12,100 abitanti, e la legge precettiva potrebbe interpretarsi nel senso di dovere a qualunque patto evitare che si ecceda il limite massimo, anche di un solo abitante, a rischio di nullità.

Io credo che questo nulla tolga allo spirito della legge, e non la alteri in modo alcuno. Quando la nostra legge elettorale voleva un Deputato per ogni 30,000 abitanti, in pratica questo numero era talvolta di qualche migliaio di più, attese le necessità inevitabili nei riparti.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Non vi sarebbe difficoltà intorno al primo limite, *circa* a 6,000; ma siccome quello di 12,000 è il limite massimo, non si comprende come possa dirsi *possibilmente*. Si potrebbe portare questo limite ad un po' più o un po' meno delle 12,000, sostituendovi un'altra cifra, ma non credo convenga dire *possibilmente* di 12,000.

Ministro delle Finanze. Spiegherò il mio concetto. Qui si dice che bisogna riunire ad un maggior comune tanti piccoli comuni dello stesso mandamento di popolazione inferiore a 6,000 abitanti. Ora può avvenire, nel riunire questi comuni minori al maggiore, che si giunga qualche volta ad oltrepassare di poco, per esempio di un centinaio, il numero di 12,000.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Signor Senatore Plezza e quindi l'avrà il Signor Senatore Paleocapa.

Senatore Plezza. Io vorrei domandare due spiega-

zioni al Ministro. Una si è di sapere per qual motivo il Governo non si è attenuto alla ripartizione per mandamento, mentre la popolazione media dei mandamenti corrisponde a quella dei proposti consorzi, ed abbia invece fatta una nuova creazione di consorzii appositamente per eseguir la legge; creazione che potrà dare luogo ad intrighi che falseranno le intenzioni del Governo.

L'altra spiegazione si è di domandare il motivo per cui non si vuole che il consorzio ecceda i 12,000 abitanti. A me pare o inutile o poco utile fissar il numero di 12,000 piuttosto che ad 11 o 13,000 abitanti, e che invece bisognerebbe prendere tutt'altra via per garantirlo che la giustizia sia fatta.

« Bisognerebbe, a mio credere, non occuparsi del numero massimo al quale possono giungere gli abitanti del consorzio, ma prescrivere che i Comuni più piccoli da aggiungersi ai Comuni più popolosi, insieme riuniti, abbiano ad avere una popolazione maggiore di quella del Comune più grosso; perchè, se voi riunite Comuni piccoli ad un Comune grosso, ad un Comune, supponiamo, di 5,000 abitanti riunite uno, due o tre piccoli Comuni che tra tutti facciano, supponiamo, 9,000 abitanti, voi avrete, per conseguenza, che il Comune più grosso è padrone e tiranno degli altri Comuni, poichè, avendo più abitanti che tutti gli altri insieme, facilmente può fare ciò che vuole a suo vantaggio ed a danno degli altri, come succede ordinariamente nelle frazioni distaccate dai Comuni che sono sovente maltrattate dal luogo principale.

Se si prescrive che gli altri Comuni riuniti insieme abbiano una popolazione più numerosa di quella del Comune più grosso, allora si evita ogni pericolo, perchè non è possibile che gli altri vadano d'accordo, perchè, se tra varii interessati è difficile l'accordo, tra Comuni piccoli poi è impossibile che possano accordarsi per imporre al Comune grosso, e questo non potrà tiranneggiare gli altri perchè inferiore nel numero dei rappresentanti agli altri riuniti insieme. Allora io vedo un motivo ragionevole della prescrizione, ma non lo vedo nel prescrivere che non passi i 12,000.

Io proporrei che si stabilisca in quel numero che si vuole la popolazione delle Città o Comuni nel primo alinea di 6,000 anime, o più o meno, questo non importa, ma che nel secondo si dicesse che nella formazione dei consorzii si debba avere sempre riguardo a che i Comuni più piccoli da unirsi al grosso abbiano da avere tutti insieme una popolazione maggiore di quella del Comune più grosso col quale devono formar il consorzio.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Io non avevo altro da osservare se non che la frase « che la popolazione sia possibilmente di 12,000 abitanti » non mi pare precisa abbastanza. Il dire *possibilmente* parrebbe che si dovesse fare uno studio per trovar modo di combinare per quanto

è possibile che abbia propriamente la popolazione di 12,000 abitanti.

Mi pare che per stare nella precisa disposizione, convenga stabilire che non possa essere minore di 6,000 abitanti nè maggiore di 12,000.

Il Signor Ministro osserva che potrebbe darsi che in quella combinazione si trovi che vi sia cumulo di Comuni in modo che passino di 200 o 300 abitanti il numero di 12,000, e che in tal caso dovrebbe rinunciare a questa combinazione.

Io credo non sarà difficile il rimediarvi; traendo via un Comune dei più piccoli, si avrà alquanto meno di 12,000; si starà al di sotto in questo limite, perchè non è prescritto che si debba andare al di sopra.

Mi pare che sarebbe inconveniente maggiore il non precisare bene.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La difficoltà sta in ciò che i Comuni debbano essere dello stesso Mandamento.

Del resto, qualora la Commissione non la trovi plausibile, io non insisto sovra questa modificazione.

Lo studio di queste combinazioni mi aveva mostrato che qualche volta sia forza stare ora al di sotto ed ora alquanto al di sopra del limite stabilito; quindi parrebbe potersi tenere tra i due limiti, ma non rigorosamente a tal punto che l'eccederli di poche anime possa considerarsi come violazione della legge.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione osserva che il dire *possibilmente* 12,000 abitanti è lo stesso che dire 12,000 o qualche cosa di più; ma questo di più diventerebbe esso medesimo un limite che avrebbe l'inconveniente che si vuol evitare. E per vero o si vuole un limite, ed è mestieri che sia determinato: altrimenti tanto è che non vi sia.

Ecco l'osservazione della Commissione.

Ministro delle Finanze. Io non insisto.

Presidente. Mi pare che il Relatore della Commissione sia di parere di lasciare l'articolo come si trova.

Mi giunge in questo momento un emendamento dell'onorevole Senatore Plezza che dovrebbe collocarsi in fine del secondo alinea, e sarebbe concepito in questi termini:

« In guisa che la popolazione dei Comuni più piccoli abbia un numero di rappresentanti superiore a quello del Comune più popolato. »

Esso verrebbe dopo le parole: 12,000 abitanti.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Se si vuol conservare un limite di anime, allora converrà fare un'altra redazione.

Presidente. Voglia dirmi come intenderebbe che si attacchi quest'emendamento al primo alinea.

Senatore Plezza. Metta un ed in seguito al secondo paragrafo e dica: « ed in guisa che la popolazione dei

Comuni più piccoli abbia un numero di rappresentanti superiore a quello del Comune più popolato. »

Presidente. Se non si domanda la parola, interrogherò il Senato per vedere se l'emendamento Plezza è appoggiato.

Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Ministro delle Finanze. Io non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Plezza, perchè credo che praticamente genererebbe tali difficoltà o complicazioni da rendere in molti casi impossibile la formazione dei consorzi.

Votere che la somma della popolazione dei piccoli Comuni aggregati ad un Comune maggiore superi quella del Comune maggiore, equivale a introdurre una condizione, la quale, mi giova ripeterlo, renderebbe impossibile l'esecuzione di siffatta disposizione.

Senatore Plezza. Godo che il Signor Ministro non abbia combattuto l'importanza del mio emendamento. Quanto alla difficoltà pratica trovo molto più facile temperare a questa condizione, che adempiere quella dei 12,000 abitanti, perchè può darsi benissimo che si trovi difficilmente modo di combinare con numeri fissi il numero degli abitanti: invece il numero dei consiglieri, che rappresentano questa popolazione sarà facilissimo al Ministro di trovarlo, quando lo voglia, perchè egli ha la facoltà di fare il consorzio da 6,000 a 12,000 abitanti.

Dunque può farlo di 7, 8, 9, 10, 11 o 12,000. In questa latitudine non è a lui impossibile di combinare nel modo indicato, ed io sarei disposto ad accordare una latitudine ancora maggiore, purchè la rappresentanza sia giusta.

Noi sappiamo che esistono dei Comuni, i quali hanno delle popolazioni aggregate, ma distaccata dal nucleo principale della popolazione. I reclami sono continui perchè il Comune grosso provvede alle strade, alle scuole ed altri bisogni locali suoi, e molte volte non provvede ai bisogni delle frazioni aggregate.

Con questo esempio sotto gli occhi, vogliamo noi con una legge stabilire una norma che darà luogo a tirannie maggiori di quelle che sono inseparabili dalla legge stessa?

Io insisto perchè sia adottato il mio emendamento.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione non crede accettare l'emendamento del Senatore Plezza, sia per le difficoltà pratiche indicate dal Signor Ministro, sia ancora perchè realmente in questo articolo 3 non si parla di rappresentanza dei Comuni nei consorzi: qui si parla unicamente della formazione dei consorzi.

All'articolo 21 soltanto si parla di questa rappresentanza, ed anzi a quell'articolo è stato proposto un'emendamento dalla Commissione, il quale a suo luogo vedremo se sarà accettato dal Signor Ministro; sicchè sarebbe fuori di luogo l'emendamento del Senatore Plezza.

Sia dunque per la sostanza, sia per l'inopportunità,

la Commissione non accetta l'emendamento del Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Come proponente l'emendamento, il signor Senatore Plezza ha la parola.

Senatore Plezza. Mi pare che la risposta data dall'onorevole Relatore non sia abbastanza soddisfacente. Egli dice che non può accettare per le difficoltà pratiche. Egli le afferma, ed io le ho negate; sia al Senato di apprezzare il valore delle rispettive ragioni.

Egli dice inoltre che questo emendamento troverà la sua sede ove si tratta della nomina della Commissione che deve provvedere all'esecuzione della legge.

Prego l'onorevole Relatore di osservare che, se nella creazione del consorzio non si fa in modo che per ragione di popolazione i Comuni piccoli abbiano diritto a maggior numero di rappresentanti che il Comune più popolato, dopo non vi è più modo di riuscirvi. Sarebbe d'uopo per ciò ottenere di dare ad una popolazione minore maggior numero di rappresentanti nella Commissione, ciò che è assurdo ed io non lo propongo.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del Senatore Plezza che rileggo.

(V. sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo 3 nella conformità indicata colla variante della Commissione per metterlo ai voti.

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra Comuni che hanno una popolazione di 6,000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più Comuni.

» Questi consorzi saranno fatti per Decreto Reale o uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior Comune, tanti Comuni dello stesso Mandamento inferiori di popolazione a 6,000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

» Il contingente provinciale sarà ripartito fra i Comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

» Questo riparto preparato dalle Autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo, anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'Autorità finanziaria non consente nella riforma, il Prefetto decide. »

Chi l'approva, sorga

(Approvato.)

« Art. 4. I Consigli dei Comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare sì uniti che separati, i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del Prefetto, al Ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi congruagli o compensi. »

(Approvato.)

« Art. 5. È soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato, ed ogni ente morale o corporazione di qualsiasi natura che vi abbia la sua sede principale od una sede secondaria. »

La Commissione propone di surrogarlo coll'articolo seguente:

« Ogni individuo o ente morale si dello Stato che straniero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Questo è uno dei punti in cui la Commissione propone una modificazione piuttosto rilevante. Oltre la modificazione di forma degli articoli 5 e 6, giacchè questi due articoli si collegano molto strettamente insieme, la riforma che la Commissione introduce consiste in ciò che non si paga imposta se non per la rendita che si ha nello Stato.

Tanto il nazionale che lo straniero pagano per la rendita che hanno nello Stato. Il nazionale e lo straniero domiciliato nello Stato non pagano per le rendite che hanno fuori Stato. Tale mi sembra essere il concetto della legge: tutto il resto non è che modificazione di forma che forse chiarisce anche meglio la legge.

Senatore Scialoja, Relatore. Questo e non altro è il concetto.

Ministro delle Finanze. Teoricamente io non potrei oppugnare questo principio, perchè la tassa si paga in corrispettivo della protezione che il Governo dà o all'individuo o all'atto col quale la ricchezza si crea; in pratica però mi permetto di fare alcune considerazioni che sottopongo alla saviezza del Senato, lasciando al medesimo di giudicarne.

Io non insisto nella mia redazione, ma neppure accetto quella della Commissione; mi basta però il porre innanzi al Senato le ragioni che stanno pro e contro affinchè sia giudice della divergenza.

Per l'emendamento della Commissione sta il valore scientifico di esso; ma contro stanno alcuni pericoli pratici, i quali sono che un individuo anche ricco faccia credere che la massima parte della sua ricchezza mobile (poichè supponiamo che fondi non ne abbia in proporzione della sua rendita apparente) sia di capitali investiti al di fuori del Regno. Ma v'ha di peggio: non solo dirà il cittadino sarebbe tentato a dichiarare che ha i suoi capitali investiti fuori del Regno, ma sarebbe tentato veramente ad investirli, qualora egli vegga che in un paese fuori d'Italia, i redditi di ricchezza mobile vadano soggetti a meno imposizioni.

È adunque in qualche modo un incitamento dato all'uscita dei capitali.

Credo poi che in Inghilterra il cittadino paghi l'*income-tax* anche per i redditi che ha fuori del Regno.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo e la Commissione della Camera dei Deputati e la Camera stessa mantennero la disposizione che il cittadino pa-

gava la tassa sulla rendita della ricchezza mobile, ancorchè questa rendita fosse fuori dello Stato.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Balbi Piovera.

Senatore Balbi Piovera. Io debbo far presente all'onorevole signor Ministro, che mi pare una cosa fuori di proposito il voler imporre un cittadino dello Stato per i fondi che possa possedere in altri paesi. Al giorno d'oggi, allo stato della ricchezza europea, colle speculazioni che trasportano abitualmente i capitali in tutta l'Europa, mi pare una disposizione contraria al libero scambio, alla libera disposizione dei capitali, alla ricchezza pubblica. I capitali debbono essere pienamente liberi. Se volete obbligare i cittadini italiani ad impiegare i loro capitali in Italia, voi dovete nello stesso tempo escludere i capitali stranieri! Libertà per i capitali stranieri di venire in Italia; libertà per i capitali italiani di trasportarsi dove meglio credono.

Senatore Maritani. Domando la parola....

Presidente. L'ha domandata prima il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io parlerò dopo.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Maritani.

Senatore Maritani. Signori Senatori, la prima volta che ebbi l'onore di parlare sopra questa legge l'ho chiamata illogica, proverò che anche in questa disposizione è completamente illogica.

In primo luogo il colpire una ricchezza qualunque all'estero mi sembra un atto che tende a far traslitterare il potere sovrano nazionale di uno Stato, in un paese estero. In secondo luogo qual è la ragione che si adduce per colpire la ricchezza mobile in paese estero?

L'onorevole presidente del Consiglio ci ha detto testè, che è per impedire che i capitali nazionali vadano all'estero. Ora io dichiaro che il capitale mobile non è nazionale, non conserva nazionalità, non ha altra regola di condotta, non ha altra morale che il suo miglior investimento. L'illogismo consiste sempre in quest'analogia che si vuol fare coll'*income-tax*.

L'*income-tax* è logica, colpisce tutti i redditi, in questa legge uno solo è colpito. Volete vedere la prova di questo illogismo? Ad un cittadino italiano viene offerto di comprare una proprietà fondiaria all'estero che importa quattro o cinque milioni, o qualunque altra somma, è un capitale che va fuori e non è colpito da nessuna tassa. Invece un altro regnicolo compra cinque franchi di rendita sul Gran Libro francese, ed è colpito dalla tassa. Quindi non è la ragione dell'uscita del capitale, perchè vi sfuggirà sempre; la vostra legge non impedirà un centesimo di uscire dal Regno, perchè non uscirà che allorquando avrà un vantaggio in un investimento all'estero, e la vostra legge non impedirà di farlo.

L'*income-tax*, che è sempre l'idea alla quale si torna, perchè è l'origine della tassa sul reddito di ricchezza

mobile che discutiamo, è stato invocato per sostenere l'opportunità di questo articolo; ebbene, Signori, l'*income tax*, colpendo tutti i redditi inglesi, li deve colpire in qualunque parte essi siano. Ma in Inghilterra si è dovuto fare questa estensione per una ragione semplicissima, perchè migliaia e migliaia di Inglesi abitano l'immenso impero indiano, banchieri, industriali, impiegati civili, negozianti, militari formano un immenso numero di individui nelle infinite colonie inglesi, e benchè tutte queste possessioni facciano parte dell'impero britannico, essi non sono soggetti alle regole che regolano l'Inghilterra, e si è dovuto necessariamente estendere l'*income-tax* a quelle regioni per colpire la ricchezza mobile di tanti Inglesi che vivono in quei vasti possedimenti asiatici, americani ed africani. Ebbene, o Signori, malgrado questa necessità in cui si trovò il Governo inglese, ed in cui non siamo noi certamente, già in varie occasioni si sono fatte mozioni nel Parlamento inglese per abolire questa clausola dell'*income-tax*, perchè ingiusta e per difficoltà assoluta d'esecuzione, tanto più che quella tassa sulla fortuna di un inglese sul reddito mobile all'estero è diventata una pura questione di buona fede, e non si fa nemmeno inchiesta sulla fortuna che un inglese può avere all'estero. La sua coscienza sola è il proprio giudice.

Quindi come questa legge non ha la logica dell'*income-tax* che colpisce tutti i redditi, non si possono invocare le prescrizioni della legge inglese, non valgono le ragioni adotte dal Signor Ministro per sostenere uguale tassa nella legge attuale. Pertanto appoggio l'emendamento della Commissione che avrei io stesso proposto se non ne avessi trovato la soppressione nel progetto della Commissione.

Senatore Ghigliani. Il Signor Ministro crede che, se noi esentassimo dalla tassa sopra la ricchezza mobile coloro che hanno beni mobili fuori del Regno, i capitali italiani emigrerebbero in altri paesi.

Se fosse ben fondato questo timore, noi dovremmo a più forte ragione temere che i capitali, che si trovano in paesi dove le imposte sono leggere, relativamente a quelle che ora si tratta di stabilire, si rimarrebbero dove stanno, e non verrebbero per certo in Italia; e conseguentemente il più grave, il più deplorabile errore che noi potessimo commettere sarebbe quello di assoggettare alla tassa sulla ricchezza mobile i beni che i forestieri hanno nel Regno.

È comune lamento che l'Italia difetta di capitali; è voce generale che se noi vogliamo compiere le nostre reti di strade ferrate, se ci piace di veder fiorire l'agricoltura, l'industria, il commercio, dobbiamo adoperarci a tutt'uomo per attirare il più possibile i capitali stranieri in nostro aiuto.

Da ciò ne viene che, se noi questi capitali li respingiamo mediante la tassa di cui questa legge li graverà, noi faremo opera sconsiderata e sommamente pregiudiziosa.

Il Ministero non teme che la legge per lui presen-

tata arrechi questi danni, ed io sono pienamente d'accordo con lui; ma, se è ragionevole il pensare che non ostante la nostra tassa verranno in Italia capitali esterni, perchè naturalmente dove havvi bisogno di capitali si impiegano con molto profitto, è parimenti ragionevole il dire che, non ostante la tassa che ora si tratta di stabilire, rimarranno in Italia capitali nostrani allettati dagli stessi guadagni che faranno gola ai forestieri.

Dunque io prego il Senato a volere accogliere quale emendamento all'articolo del Ministero l'articolo proposto dalla Commissione.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Se mi si permette dirò qualche parola in sostegno dell'emendamento della Commissione.

Il Signor Ministro diceva: si faranno delle dichiarazioni non vere, nelle quali un individuo, che vorrà occultare parte delle entrate che ha nello Stato, dichiarerà di avere all'estero un'entrata considerevole; e con ciò spiegherà il lauto suo modo di vivere, nè il tassatore saprà come arguire se egli realmente ha nello Stato un'entrata maggiore.

Ma io osservo che non basta il solo asserire nelle dichiarazioni una cosa, perchè venga creduta, ma bisogna anche provarla; e chi non ha una rendita all'estero, malamente la potrà provare. Sicchè non potrà così facilmente indurre in errore i tassatori.

Egli teme ancora che l'esenzione possa spingere una parte dei capitali, dagli accumuli fatti nell'interno del paese a cercare impiego all'estero.

Rispondo in primo luogo, che in Europa non è paese dove non siano tasse dirette od indirette sulla ricchezza mobile; e tasse il più delle volte più gravi assai di quella di cui noi ci occupiamo.

Sicchè è assai difficile che, per cercare il guadagno cui potrebbe, in qualche rarissimo caso, dare luogo la differenza tra questa tassa e qualche tassa minore all'estero, i capitali possano emigrare.

Non è così facile come si crede l'emigrazione dei capitali.

L'allettamento non deve essere lievissimo perchè l'emigrazione avvenga; ma deve essere di molto considerevole.

Diffatti, o Signori, mentre oggi in Inghilterra i capitali impiegati rendono appena, per esempio, il 3, non è da credere che sol perchè da noi rendono il 7 1/2 o l'8, i capitali inglesi affluiscono in Italia. Anzi tutti siamo testimoni del contrario: eppure la differenza è enorme rispetto a quella che potrebbe esservi tra la tassa sull'entrata dell'uno e dell'altro paese.

Non è dunque per questa parte a tener conto dei timori del Signor Ministro.

Ma uscendo dal campo di queste obiezioni peculiari, io fo un dilemma e dico: o non si debbono sottomettere a tassa le entrate provenienti da capitali esteri; o

voi non dovete sottomettere a tassa i capitali esteri che sono impiegati nel nostro paese. Dovete scegliere tra i due principii: poichè altrimenti l'uno urterebbe contro l'altro; e quando due principii si urtano nel campo della logica, nella pratica non possono produrre altro che inconvenienti ed assurdi.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo 5 secondo la redazione della Commissione:

« Ogni individuo o ente morale sì dello Stato che straniero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggerò l'articolo 6 secondo il progetto ministeriale...

Ministro delle Finanze. Approvato l'articolo 5, l'articolo 6 proposto dalla Commissione è la conseguenza logica dell'articolo medesimo.

Presidente. Allora leggerò l'articolo 6 secondo la redazione della Commissione.

(Vedi *infra*).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Il Senato vorrà perdonare la mia ingenuità.

Mi pare che una dichiarazione, non data finora, sia necessaria per la perfetta intelligenza di questo articolo.

Più volte si ripete la parola: *redditi, redditi di un beneficio*, ecc.

Quando qui si parla di redditi, si intende parlare di redditi effettivi? Faccio questa domanda perchè vi sono titoli di rendita, che veramente dovrebbero dar rendita che sono destinati a darla, ma che in effetto non la danno.

Dovrà chi farà la dichiarazione comprendere questi titoli di rendita, che dovrebbero dare una rendita?

Citerò certe ferrovie (la ferrovia di Bra, per esempio) che, sebbene abbiano titoli di rendita, tuttavia momentaneamente non danno rendita e così l'acqua potabile di Genova, una volta impresa Carrobbio.

Dovrà adunque consegnare i titoli che avrà perchè suppongono una rendita?

Ministro delle Finanze. L'obbiezione fatta dall'onorevole proponente è giusta, ma non mi sembra difficile a risolvere.

L'imposta è realmente stabilita sopra la rendita; e l'articolo 11 della legge lo chiarisce, a mio avviso, abbastanza, là dove dice che il contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari.

Effettivamente si tratta di dire quello che uno ha di rendita, non quello che ha di capitale, perchè questi titoli sarebbero capitali *in spe* di dare una rendita, ma non sarebbero rendite effettive attuali.

Io credo che questa spiegazione appagherà l'onorevole proponente.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. Non ho preso la parola quando l'onorevole presidente ha letto l'articolo perchè credeva che verrebbe discusso paragrafo per paragrafo.

La mia osservazione è sul paragrafo A. Non è la prima volta che mi tocca di combattere le idee che si hanno sopra i redditi ipotecari.

Anni sono, allorchè viveva il compianto conte Di Cavour, una legge fu proposta per mettere una imposta sopra le rendite dei capitali ipotecari, e l'ho combattuta. Passò alla Camera dei Deputati, passò con pochissima maggioranza al Senato, ed uscendo dall'Aula il conte Di Cavour mi disse che non la presenterebbe alla sanzione reale, perchè si prende su questi impieghi un abbaglio grandissimo.

Nella Legge presente è detto che i capitali che pagano un'imposta, non saranno considerati come ricchezza mobile.

Ora, i redditi ipotecari pagano già un'imposta, e la pagano gravissima. Queste rendite sono poste su stabili, e fanno direttamente parte del capitale degli stabili medesimi.

Addurrò un esempio: Tizio ha uno stabile di 100,000 franchi, ha 50,000 franchi di debito ipotecario: qual è il suo capitale? 50,000. Il proprietario dei redditi ipotecari è esente da qualunque tassa come viene generalmente stabilito dai contratti, e però la legge appena proposta produsse l'infuosto effetto: primo, di fare subito crescere il tasso dell'interesse sulle rendite ipotecarie; secondo, di fare stabilire in tutti i contratti che qualunque sia l'imposta che sarà in avvenire messa sopra qualunque specie di redditi di quel genere, sarà a carico del proprietario del fondo.

Ora, nello stato presente della proprietà fondiaria colla crittogamma, colla malattia dei bachi... ed altri danni, colle imposte comunali e provinciali che sono *senza fine* nè discrezione, volete voi ancora caricare questi proprietari di una nuova imposta, ed imposta che ricade solo sopra di loro?

In generale non si vuol considerare questi redditi come parte di proprietà, eppure lo sono e qui ci sono dei magistrati e dei legali che, se vogliono ben riflettere, converranno che vi è ben poca differenza; se c'è, fra una comproprietà, cui il reddito si divide tra i diversi individui di una famiglia, perchè non si è potuto ancora alienare il fondo per dividerne il capitale, fra coloro che hanno diritto allo stabile stesso, e il capitalista che ha un capitale impiegato per lungo tempo in un mutuo.

Io dico anzi che il proprietario del fondo su cui si imporrebbe la tassa ipotecaria, si troverebbe in posizione peggiore, giacchè le tempeste, le inondazioni e tutti gli infortunii, colpirebbero lui solo, mentre che il mutuante non patirebbe nulla, neppure la vostra imposta.

Allora bisognerebbe o diminuire l'imposta fondiaria in proporzione di quello che sarà caricato ad esso per l'imposta sui capitali ipotecari, o togliere questa dal-

l'imposta sulla ricchezza mobile. Ma questa non è ricchezza mobile, dal momento che è fissato per un tempo più o meno lungo l'impiego del capitale sopra un fondo; mentre il capitalista non ne può disporre: come neppure il proprietario nominale del fondo.

Io credo che quest'articolo messo nella legge avrà se non altro la conseguenza funesta che ne verrà maggiormente danneggiata la proprietà.

Tutto il mondo sa che l'agricoltura ha bisogno di capitali per poter aumentare i suoi prodotti; con questa legge si verrà ad aumentare naturalmente la tassa dell'interesse e rendere più difficile il trovare questi capitali tanto necessari per progredire.

Queste mie ragioni emesse in quel tempo ebbero per effetto che la legge non è stata proposta, e nelle stesse ragioni propongo di togliere da questa il paragrafo 4 dell'articolo in discussione.

Presidente. Si metterà adunque a partito ogni paragrafo separatamente, e quelli che opineranno col signor Senatore Balbi Piovera voteranno contro il paragrafo A.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Comprendo perfettamente come allorché si trattò in quest'aula di imporre una tassa speciale sui capitali ipotecari, potessero essere dedotte le ragioni che ha ora recate innanzi l'onorevole preopinante; benché gravi questioni e assai difficili a risolvere siano quelle della incidenza della tassa, e benché il saggio dei capitali non da questo termine, ma da ben altro prenda la sua origine, cioè dall'offerta e dalla domanda.

Ma io lo ripeto, non è il caso di venire a discutere particolarmente le ragioni che potrebbero favorire o contrariare una tassa speciale sui capitali ipotecari.

Quando si stabilisce una tassa sopra i redditi della ricchezza mobile, cioè tutti quei redditi che non derivano da fondi stabili; quando si invita il contribuente a dichiarare i redditi che derivano dalla parte non fondiaria della sua ricchezza, per verità non saprei vedere come si possa eccettuare i redditi che vengono dai crediti siano essi chirografari od ipotecari. L'emendamento dell'onorevole preopinante sconvolgerebbe da capo a fondo la legge, distruggerebbe il principio di essa, e la più nitida e la più chiara delle sue applicazioni. Con queste semplici parole io intendo di respingere per parte del Ministero la proposta dell'onorevole Balbi Piovera.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi limito a dire che accetto la dichiarazione dell'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze, perchè se mai negli articoli successivi vi fosse qualche disposizione applicativa che compromettesse la sorte di questa dichiarazione, non si potesse opporre che essa sia stata implicitamente già votata colla deliberazione presa sull'art. 6.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la pa-

rola, metterò ai voti l'art. 6 partitamente; e comincerò dal metter ai voti la prima parte comprensiva del paragrafo A in questi termini:

« Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:

» a) I redditi iscritti agli uffizi ipotecari nel Regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno. »

Chi approva questa prima parte, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora leggerò gli altri paragrafi, che metterò poi ai voti in complesso:

« b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

» c) I redditi di un beneficio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;

» d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;

» e) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato. »

Chi approva questa parte ulteriore dell'art. 6, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Sono esenti dalla imposta:

» 1. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

» 2. Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, o purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

» 3. I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia.

» 4. Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Desidero che il signor Ministro delle Finanze dia una qualche spiegazione intorno all'intelligenza di questo articolo. Esso stabilisce esenzioni; e veggo che al paragrafo 3 esenta dalla tassa: « I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia, ecc. » (V. sopra).

Secondo la locuzione di questo articolo i figli, le donne conviventi in famiglia non possono essere tassati se non hanno un reddito di 250 lire imponibile, riducendo cioè dei 5/8 400 lire di reddito e portandole a L. 250.

Io domando il perchè questi individui viventi col padre di famiglia non sono tassabili se non hanno più di 250 lire in proprio, e perchè se costoro venissero a separarsi dalla famiglia debbano pagare.

Io veggio che l'esecuzione qui è limitata perchè comprende, ammette all'esenzione colui che ha 250 lire di rendita godute nella famiglia, ed invece su queste 250 lire di rendita se le possiede fuori della famiglia è imposto.

Questo merita uno schiarimento, perchè nell'applicazione evidentemente vi sarebbe luogo ad imbrogli.

Domando poi ancora, se tutti debbono pagare perchè la legge non esclude che coloro che con giudizio ed attestato del comune sono dichiarati indigenti e non è contestato, che anche con una rendita inferiore alle lire 250 si è colpito dalla tassa. Come farà il signor Ministro al riguardo dei soldati componenti l'esercito e l'armata di mare? Io non veggio nella legge nessuna esenzione, veggio che è detto che nel computo della rendita si calcola quello che si esige in danaro, in vitto ed in alloggio. Ciò stante il soldato ha una rendita imponibile secondo questa disposizione, quindi mi dirà il signor Ministro se sia sua intenzione di tassarli. Quanto ho detto dei soldati è detto di tutti i cittadini, perchè qui non si mette un minimo di rendita per essere esenti dall'imposta, e che bisogna andare fino all'ultimo centesimo, perchè la tassa colpisce tutte le somme.

Io veggio che in altri paesi di cui si è fatto tante volte menzione in questa discussione, come in Toscana ed in Inghilterra vi sono delle esenzioni....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Prima si lasci terminare l'oratore.

Senatore **Di Revel**.... Quanto all'Inghilterra tutti sanno che la rendita annuale di 100 lire sterline non è tassata, e conseguentemente sono 2500 lire di rendita, il che costituisce una latitudine grande per tutti coloro che non hanno molto.

Al contrario, se voi prendete questa legge e la sottomettete all'esame di chiunque, niuno la intenderà altrimenti da quanto io or ora dissi, nessuno cioè vi ha che sia eccettuato, perchè nel calcolo della ricchezza, si deve tener conto di quello che uno riceve in denaro, alloggio e vitto; il che stante non vi è pezzente il quale non possa essere tassato, perchè in un modo o in un altro deve procacciarsi quanto basta per vivere, e ciò basta per essere assoggettato a tassa.

Posto però che le autorità comunali possono dichiarare alcuni individui indigenti, domanderò se i soldati dell'armata di terra e di mare saranno o no parificati agli indigenti.

Presidente. Il Senatore **Farina** ha la parola per uno schiarimento.

Senatore **Farina**. Io credo che lo schiarimento debba darlo l'onorevole **Duchoqué**. Parlerò dopo.

Presidente. Il Senatore **Duchoqué** ha la parola per uno schiarimento.

Senatore **Duchoqué**. In una discussione così grave sento scrupolo di frapporre anche una sola parola che ne sembri forse alquanto estranea. Pur debbo uno schiarimento brevissimo.

Ho sentito l'onorevole Senatore **Di Revel** asserire sulla mia parola avere in Toscana la tassa di famiglia per condizione di esentare chiunque non godesse di 600 lire di rendite, e l'onorevole Senatore **Farina** li negava.

È qualcosa di vero nelle due parti.

Dissi che la tassa di famiglia in Toscana non era una capitazione; e dedussi a conferma che nel riparto fatto da una Comunità nel quale mi ero incontrato, si trovava che al disotto di 600 lire di rendita non s'impondeva. Ma ciò non vuol dire che in un comune men ricco o più povero di quello cui si riferiva il reparto portato ad esempio, non potesse la tassa acendere alquanto più basso, in ragione di una estimazione, che secondo l'organamento speciale di quella tassa, procedeva, come in altri termini e ad altri effetti procede in ragione di località la estimazione per esempio delle pigioni nella tassa personale mobiliare delle antiche provincie.

Presidente. Il Senatore **Farina** ha la parola.

Senatore **Farina**. Io pure mi proponeva di fare osservazioni circa le disposizioni del numero quarto dell'art. 7.

In parte, le cose che stava per dire vennero egregiamente rilevate dal precipitante conte **Di Revel**.

Sembra inoltre a me, che l'arrestarsi al limite della indigenza sia veramente spingere la tassa troppo oltre.

Dirò di più, leggendo le disposizioni di quest'articolo con quelle dell'art. 28, risulta che la tassa non s'arresta nemmeno al limite dell'indigenza, perchè la tassa di 2 franchi a testa, che io ho chiamato una capitazione, e che mi sembra ancora tale, viene per i padri di famiglia spinta fino al punto in cui non godranno che 50 lire di rendita imponibile, le quali unite alle 30 lire che vengono difalcate dopo la *discrimination* vengono a formare 80 lire.

Ora, signori, io vi domando se un uomo, che ha 22 centesimi al giorno, che colle sue fatiche può procurarsi soli 22 centesimi al giorno, non sia più che indigente?

Mi pare che questa dimostrazione non ammetta replica.

Postochè noi abbiamo copiato gran parte della legge Toscana, mi sia lecito osservare, come sia indubitato, che essa prima del 1850 non aveva fissazione di limite se non all'indigenza; e notate bene, che l'indigenza non si spingeva fino al punto da non riguardare come indigente colui che non ha che 22 centesimi al giorno: notate inoltre che la nostra legge non si arresta nemmeno là, essa va fino a chi ha 5 franchi di rendita, come opportunamente diceva l'onore-

vole conte Di Revel, solamente al disotto dei 50 franchi diminuisce la quota di due franchi, ma seguita a far pagare.

Nella legge di Toscana, come diceva, prima del 1850 non c'era altro limite che quello dell'indigenza; e quando l'onorevole Duchoqué venne a dire che in Toscana il limite in una città era 600 lire, credendo di difendere la legge, ne fece l'accusa....

Senatore **Duchoqué**. Io non difesi: accertai un fatto.

Senatore **Farina**.... giacchè con quelle modificazioni il municipio di Firenze venne a correggere quella esorbitanza che sta scritta nella legge dopo il 1850; per altro si trovò opportuno anche in Toscana di introdurre un limite diverso da quello dell'indigenza, e nell'articolo 10 del Regolamento annesso alla legge pubblicata nel principio del 1850 stesso si stabilì che oltre agli indigenti ed i miserabili venissero esclusi (sono parole della legge) « quelli ancora i cui guadagni fossero appena sufficienti a provvedere di sostentamento le loro famiglie. »

Postochè abbiamo una legge modellata in gran parte sulla legge Toscana, parmi che non possa ravvisarsi inopportuno di introdurre nella nostra legge quelle stesse limitazioni che l'esperienza dimostrò opportuno di introdurre anche in Toscana. Conseguentemente proporrei che al fine dell'articolo, dopo la parola *indigenti*, si introducessero queste altre: « e quelli ancora i cui guadagni fossero appena sufficienti a provvedere di sostentamento le loro famiglie »; salvo poi a mettere d'accordo le disposizioni dell'alinea precedente, che concernono le 250 lire di rendita, e che si ammettono in quest'articolo come limite minimo per la tassa, colle disposizioni dell'art. 28, nel quale invece niun limite minimo si ammette a favore dei padri di famiglia che sono molto più naturalmente gravati di pesi che non gli altri.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Furono avvertiti due inconvenienti riflettenti l'art. 7. Mi permetta il Senato che io ne accenni un terzo. Il numero 4 di quest'articolo stabilisce che per attestato dell'autorità comunale può l'individuo essere dichiarato indigente. Generalmente il bracciante è pur troppo indigente, poichè di giorno in giorno gli può mancare quel sussidio che egli ritrae nella giornata; come potrà il comune stabilire *a priori*, voi avete il tal reddito; se questo individuo si ammala alla metà dell'anno come potrà avere il reddito? come potrà il comune stabilire se questo individuo ha guadagnato 250 lire imponibili? e se non le ha guadagnate come si farà a stabilire l'imposta? Voi vedete in quali spine ponete le Commissioni incaricate di rilasciare i certificati di indigenza.

Io sottopongo questo riflesso al Senato io aggiunta a quelli che egli ha già sentiti, onde voglia ben riflettere prima di accettare l'art. 7.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che abbiamo già abbastanza da fare e dire di questa legge senza che andiamo ad esaminare i pregi ed i difetti di altre leggi che vigono in Italia. Per conseguenza mi passo di tutto ciò che riguarda la tassa di famiglia Toscana.

L'onorevole conte di Revel ha fatto due domande, una delle quali si risolve in una seria obbiezione alla legge.

Ha chiesto; i soldati di terra e di mare pagheranno la tassa anch'essi?

Non so dubitarne dal momento che è stabilita che tutti coloro i quali hanno 250 lire di rendita imponibile, cioè a dire 400 lire di rendita assoluta, paghino due lire di tassa.

La legge non considera qual abito portino, o dove siano; ma dice sono cittadini del Regno d'Italia hanno 400 lire di rendita: paghino la tassa.

Su questo punto non mi pare che vi sia controversia possibile nella interpretazione. Non giudico la bontà di questa disposizione; dico soltanto che essa è nella legge.

L'onorevole conte Di Revel la sua domanda l'ha convertita in obbiezione dicendo: nessuno dunque resta escluso dalla tassa?

Rispondo di sì; restano esclusi tutti coloro, che a giudizio dell'autorità comunale sono dichiarati indigenti. Ma coloro che non sono dichiarati indigenti a giudizio dell'autorità comunale, e che hanno 400 lire di rendita, la quale si traduce in lire 250 imponibili, purchè siano cittadini del Regno, pagano la tassa di lire due.

Vengo alla seconda domanda; la seconda domanda è che cosa significhi precisamente il numero 3 dell'articolo 7. Prima di tutto debbo dire, che tanto nel progetto del Governo quanto nel progetto della Commissione della Camera dei Deputati mancava questa aggiunta la quale fu fatta per chiarire il concetto.

Ora io veggo che invece di chiarire, ha suscitato qualche dubbio nell'animo del conte di Revel, e non dirò del tutto a torto.

Nondimeno se egli guarda nell'articolo 11 al 4° paragrafo, vedrà che per i minori e peggli incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti.

Per le donne maritate che convivono coi loro mariti, e che hanno redditi proprii e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti.

A me pare che la significazione precisa di questo articolo riguardi coloro che hanno reddito proprio, giacchè per le rendite che sono usufruttate dal capo di famiglia il quale mantiene la donna ed il minore, questa rendita fa parte della dichiarazione del capo di famiglia.

In sostanza non si deve tassare due volte la stessa

rendita, e non vi deve essere una rendita che sia soltratta all'imposta.

Se dopo queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Di Revel crede che l'articolo non rimanga ancora chiaro abbastanza, non ho alcuna difficoltà a che il Senato sospenda la discussione di questo paragrafo, o anche dell'articolo, e si rimandi alla Commissione perchè la dizione sia resa più chiara al fine, nettamente a mio avviso proposto, cioè che nessuna rendita paghi due volte, e nessuna rendita sfugga all'imposta che si vuol stabilire.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione accetta il rinvio.

Senatore Di Revel. Io accetto la dichiarazione fatta dal signor Ministro che anche i soldati di terra e di mare siano assoggettati a questa imposta, e debbano tanto più, nel suo modo di vedere, esservi assoggettati in quanto che, ammesso il principio che la legge si ferma a 250 lire di rendita per tassarli, si richiede la dichiarazione di una rendita di 400 lire. Prego il signor Ministro di osservare che la legge discende anche sotto le 250 lire, e viene sino ad 8 scudi.

Ministro delle Finanze. Ha ragione, mi sono male spiegato.

Senatore Di Revel. Dunque quando io dico che non c'è che l'indigente, il quale, dichiarato tale dalla comunità, sia esente dall'imposta, credo di non andar errato, a chiedere al signor Ministro come intenda di far pagare questa tassa ai soldati di terra e di mare. Io capisco che si possa fare una ritenuta sul soldo del soldato per esigere la tassa, ma non capisco come i 300 mila uomini che abbiamo sotto le armi possano essere ricercati dall'esattore per pagare un franco di contribuzione; io dico che questo è uno spingere le cose, me lo si permetta, sino all'assurdo, sino all'impossibile. Io capirei che si voglia andare a ricercare le classi meno vantaggiose con un mezzo con cui si potesse anche far concorrere nelle spese nella parte in cui possano concorrere; ma ricercarle per un principio non applicabile d'imposta diretta, sino al punto d'andarle a cercare per un franco, là dove saranno, io non lo capisco. Dirò di più, se nel computo della rendita di un soldato, o di un basso ufficiale, voi osservate che vi abbia una rendita maggiore delle 250 lire accertata, voi non potrete nemmeno prendergli l'imposta....

Senatore Pareto. Domando la parola.

Senatore Di Revel.... colla ritenuta, perchè varia da Comune a Comune; quindi dovrà aspettare d'essere ricercato. Dico di più, la loro quota a qual comune la applicherete? Nel suo comune di origine? Nel luogo in cui tiene guarnigione d'onde da un momento all'altro può essere traslocato? Ma, signori, io credo che il solo accennare questo sconcio farà vedere che il limite che avete voluto porre a questa tassa cade nell'assurdo. E qui, signori, a rischio di far rabbrivire i cuori dell'economia, io avanzo una proposizione, a costo di vedermi criticato da essi.

Se volete colpire di imposta tale classe d'individui, dovette assoggettarli non ad un'imposta diretta, ma ad un'imposta indiretta.

E qui francamente lancio una parola, il sale, e dico: ora avete il sale al prezzo di 33 centesimi per chilogramma, ossia 33 lire al quintale; la classe minuta compra il sale in dettaglio, e comprando il sale in dettaglio non può pagarlo, perchè quando va ad acquistare un chilogramma, un mezzo chilogramma od un terzo, non ha la moneta frazionata esattamente corrispondente a quanto compra, darà di più chiedendo l'eccedente al rivenditore, ed il rivenditore dirà che lo compensa con qualche pizzicata di sale, ma intanto l'avventore non può verificare se abbia il suo conto; il governo prende tutto quello che gli viene, ma il contribuente paga qualche cosa di più di quello che deve, perchè non potendo pagare colla moneta esattamente corrispondente, che non esiste, paga di più.

Signori, se volete procurarvi qualche risorsa vi garantisco che dai 7 ad 8 milioni entreranno a capo dell'anno nelle casse dello Stato. Evidentemente il prezzo del sale, che è a 33 centesimi al chilogramma, si trova ad un tasso che non è suscettibile di divisione. Portatelo a centesimi 40, ed allora si potrà dividere in due, in quattro, e troverete che il compratore avrà il suo conto ed il rivenditore non lucreterà. Questa differenza di 7 centesimi per un chilogramma non è tale che possa non solo diminuire la consumazione, ma nemmeno alterarla, e simile aumento di 7 centesimi frazionato in corso dell'anno nelle famiglie indigenti è una cosa che quasi non si sente, non si conosce, e intanto produce un risultato, poichè colpisce una popolazione di circa venti milioni d'abitanti, e porterà un gran beneficio alle finanze.

Io ora il sale rende circa 33 milioni, aumentatelo di 7 centesimi per chilogramma ed'avrete 7 milioni di più, e questi 7 milioni assicurati alle finanze vi darebbero il mezzo di studiare, di compilare un'altra legge, a vece di questa, la quale, ripeto oggi ciò che ho detto ieri, sarà la rovina delle finanze, perchè voi vi illudete nel credere che questa legge profitterà, e su questa fidanza vi adagierete tranquillamente e lascerete trascorrere non solo un anno, ma 18 mesi, ed intanto non avrete fatto niente di utile, mentre per prendere 14 milioni, avrete perduto l'occasione di preparare un'altra imposta assai più profittevole.

Comunque, prendo atto della dichiarazione del signor Ministro, che non vi è nessuno che sia esente da tassa....

Ministro delle Finanze. Salvo gli indigenti.

Senatore Di Revel.... ciò vuol dire che per essere esente, anche il soldato deve giustificare di essere indigente, e davvero come ciò possa fare onore al nostro esercito lascio agli altri il sindacarlo.

Presidente. La parola è ora al Senatore Pareto, e dopo l'avrà il Senatore Scialoja, che parmi abbia fatto

conno di voler parlare (*Il Senatore Scialoja fa segno di assentimento*).

Senatore Pareto. Il volere spingere agli estremi i principii di questa legge conduce per l'appunto a qualche assurdo, ed è precisamente un assurdo il pretendere che anche il soldato venga a dare la sua quota.

Dico che è assurdo, perchè vivendo il soldato ora in un paese, ora nell'altro, queste continue sue mutazioni cominciano a produrre inconvenienti gravissimi nella ripartizione.

Se voi, per esempio, assegnerete ad un dato comune una somma perchè in esso vi è una guarnigione considerevole, e questa guarnigione va via, e non paga la quota sua, su chi sarà ripartita questa quota?

Come si farà a ricomporre un nuovo riparto per ottenere questa quota?

Vede dunque il Senato che il condurre agli estremi punti il principio di tassare anco il più povero, qual è il soldato, genererà impicci gravissimi, dai quali son sicuro, nessun comune saprà come uscire.

Trovo poi sconvenevole che il soldato, il quale già spende il suo sangue, il quale stenta a campare la vita, giacchè, diciamolo pure, non è il viver suo molto lauto, abbia ancora a contribuire sotto questo titolo alle spese dello Stato, a cui già paga un larghissimo tributo.

Io credo che il Senato si persuaderà della gravità di queste mie considerazioni e non entrerà ad accennare le conseguenze che potrebbero da questa imposta sul soldato derivare, per non farmi dire forse dal signor Ministro, che accennando tali inconvenienti, manco di patriottismo.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, Rel. Le considerazioni esposte dal Senatore Di Revel su questo articolo sono molto gravi, e meritano di essere prese maturamente in esame.

Egli le ha sicuramente fatte solo in questi ultimi giorni; perchè nelle sedute della Commissione, di cui è membro, ed a cui intervenne, non ha mai sollevato....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja.... siffatte questioni, che oggi mette in campo, le quali altrimenti sarebbero state discusse ed esaminate con la diligenza e con la maturità con la quale si sono esaminate e discusse tutte quelle che alla Commissione non sono sfuggite.

La Commissione quindi domanda che l'art. 7 le sia rinviato per poterne domani riferire al Senato.

Senatore Di Revel. Fin dal principio della discussione io ho dichiarato che respingeva la legge e nel suo complesso e nei suoi dettagli; quindi se mi sono astenuto dal prendere parte alle discussioni della Commissione, l'ho precisamente fatto per facilitarle il suo compito, e non per altro.

Io sentiva che la legge si voleva, epperò io, che era assolutamente contrario, ho creduto di non più pren-

dere la parola nella Commissione, riservandomela poi per la pubblica discussione, lasciando così che tutti gli inconvenienti di questa legge venissero alla luce.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Vi hanno in questa questione due punti: uno di tassa, e l'altro di metodo.

Su quello di tassa l'onorevole Conte Di Revel disse in sostanza, che trova il limite che si pone, cioè quello dell'indigenza, troppo misero. Alzate, egli dice, questo limite, portatelo ad una rendita che comprenda anche il povero, sebbene non indigente, fra gli esclusi ponete anche i soldati di terra e di mare.

Questa è questione di massima; il progetto votato dalla Camera dei Deputati stabilisce che deve colpire tutti; suppone che tutti i non indigenti abbiano una rendita, e dice che la tassa è tale che ogni cittadino può sopportarla. Tutto ciò riguarda la questione, che dissi di tassa, viene poi una questione di metodo.

Dice l'onorevole Conte di Revel. Ma come fate ad andare a riscuotere questa tassa di due lire, che io credo niente affatto esagerata, ma anzi sopportabile da chiunque non sia indigente, come fate a riscuoterla?

Io confesso che questa difficoltà incontrai il giorno in cui mi sono messo a fare il regolamento; anzi mi sono imbattuto anche in un'altra difficoltà; che era del luogo in cui, nel riparto dei contingenti, si sarebbero collocati gli ufficiali e soldati di terra e di mare, che hanno una mobilità grande. Vede l'onorevole Di Revel che io non dissimulo le difficoltà.

Ho creduto di poter risolvere questa questione mediante il regolamento. Adesso non entrerà a dire come; potrei però dirlo, perchè non solo il regolamento è preparato, ma per uso d'ufficio e per leggerlo meglio l'ho anche fatto stampare.

Ma nondimeno siccome può nascere dubbio se il regolamento possa a ciò provvedere, io non ho alcuna difficoltà a che, dovendosi riesaminare una parte di quest'articolo che trattiamo, nel quale forse può essere portata chiarezza maggiore, sia esaminato anche quest'altro punto che si riferisce all'art. 2.

Nella questione di metodo e di forma, poichè son già introdotte alcune modificazioni, io sono disposissimo di lasciare alla Commissione di esaminare la cosa, ed anche i miei divisamenti al fine di rendere la legge più chiara e più certa nella sua applicazione.

Quanto poi a sostituire altra tassa, per esempio sul sale, a quella di cui si tratta, siffatta proposta accenna a tutt'altro sistema di tributi, da quello che noi stiamo ordinando e completando.

Oggi il Parlamento, il Governo sono entrati nella via della perequazione delle imposte fondiario, di un'imposta unica sulla rendita non fondiaria basata sulla denuncia, d'un dazio di consumo, e via discorrendo: questa è la via giudicata migliore all'assetto delle nostre finanze.

Comprendo che un altro Ministero e forse una nuova

Camera rieletta potrebbero entrare in una via opposta, ma oggi diventa una questione estranea a quelle di cui ci occupiamo; ed ecco perchè non risponderò al conte Di Revel sulla proposta dell'aumento del prezzo sul sale, che vorrebbe surrogare alla legge che è in discussione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. L'aveva domandata il Senatore Di Revel, suppongo per uno schiarimento, ma vi sono altri....

Senatore Di Revel. Mi taccio.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Il Senato mostra desiderio di udirlo; ella ha adunque la parola.

Senatore Di Revel. Fra le obiezioni che ho fatto talune sono state prese in considerazione e ad altre non si è creduto di rispondere e devo supporre perchè non si è potuto forse rispondere.

Il signor Ministro vuol rivedere quest'articolo ed io lo consiglio ancora a fare esaminare, se i centesimi addizionali per le spese provinciali e locali possono colpire chi è soggetto a questa imposta, mentre ciò non è detto nella legge.

Dunque il Ministro vede che voglio entrare nella sua via, e che per quanto avversi la legge per le sue conseguenze, tuttavia se posso aiutare a far sì che essa sia meno cattiva ed insopportabile, lo faccio con piacere.

Senatore Farina. Domando se anche il mio emendamento s'intende che sia rinviato alla Commissione.

Presidente. Non ho ancora interrogato il Senato per vedere s'è appoggiato.

Il signor Senatore Farina propone un emendamento che sarebbe un'aggiunta al numero 4 dell'articolo 7 concepito in questi termini:

Infine del N. 4 dell'articolo 7 aggiungerebbe queste parole, « non solo gli indigenti, ma quelli ancora i cui guadagni fossero appena sufficienti a provvedere di sostentamento le loro famiglie. »

Interrogo il Senato se è appoggiato questo emendamento.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiaio.)

Ora il Senatore Farina domanda se si deve intendere inviato alla Commissione anche il suo emendamento. Essendo stato appoggiato, ne conseguita che quando porrò ai voti il rinvio alla Commissione dell'esame di questo articolo, sarà naturalmente compreso anche il suo emendamento.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Poichè il rinvio alla Commissione desiderato dalla Commissione e già ammesso dal Signor Ministro, e anche dall'onorevole Senatore Farina pel suo emendamento sarà sicuramente adottato, prenderei occasione per raccomandare alla Commissione anche quest'altra difficoltà che sottopongo al Senato.

Il N. 3 dell'articolo di cui trattiamo non esenterebbe fino ad una certa somma che i figli conviventi in famiglia.

La legge obbliga i genitori al mantenimento dei figli, come in alcuni casi obbliga i figli al mantenimento dei genitori. Sono circostanze meramente accidentali e che non influiscono sui rapporti di diritto che questa alimentazione si dia precisamente in famiglia, o anche fuori di famiglia.

Sono mille le circostanze per le quali un padre alimenta il proprio figlio che o per studi, o per esercizio di professione, o per altro titolo si trovi fuori di famiglia.

Io dunque crederei ingiusto che mentre nulla paga il figlio per ciò che riceve dal padre in famiglia, dovesse pagare per corrispettivo che ricevesse fuori, mentre evidentemente sarebbe un duplicato d'imposta, perchè il padre denunzierà la propria entrata in ambi i casi.

Quanto perciò riguarda i rapporti di ascendenti e discendenti che secondo le disposizioni legali hanno reciproco obbligo di alimentazione, pregerei la Commissione ad esaminare anche su questo punto, se non dovessero esentarsi gli ascendenti e discendenti per quella somma che anche fuori di famiglia ricevessero rispettivamente dagli ascendenti o discendenti loro a titolo di legale alimentazione portata dalla legge.

Senatore Scialoja, Relatore. Accetto la disamina.

Presidente. Metterò ai voti il rinvio alla Commissione dell'articolo 7 coll'emendamento del Senatore Farina già stato appoggiato dal Senato, e coll'avvertenza del Signor Senatore Lauzi.

Chi intende approvare questo rinvio, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si rinverrà per conseguenza l'articolo 7 insieme coll'emendamento e coll'avvertenza, di cui si è parlato, all'esame della Commissione di finanza.

Sospendo un istante la discussione di questo progetto di legge per dar cognizione al Senato di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati che ho ricevuto in questo momento, e che è di natura urgentissima.

« Torino, addì 22 dicembre 1863.

« Il sottoscritto si pregia trasmettere all'onorevole Signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato nella seduta del 22 corrente, concernente — Disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio, *Proroga della legge 15 agosto 1863, n. 1409, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di questa Assemblea.*

Lo scrivente profferisce all'onorevole Presidente gli atti della distintissima sua considerazione.

Sott.: Il Presidente
G. B. CASSINIS. »

La parola è al Signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Il Senato ricorderà come la legge promulgata nel 15 agosto comprensiva di alcune disposizioni eccezionali per la repressione del

brigantaggio e per la ristaurazione della pubblica sicurezza nelle provincie meridionali spiri al 31 dicembre 1863.

Era stata cominciata nell'altro ramo del Parlamento la discussione di una nuova proposta per la quale quella legge era resa più chiara e migliorata in alcune parti, secondo i dettami della esperienza, prorogando sostanzialmente le disposizioni della legge 15 agosto 1863 per 4 mesi ancora; nella speranza che la già bene avviata ristaurazione della pubblica sicurezza in quelle provincie potesse essere compiuta in questo frattempo.

Ma tale discussione avendo preso proporzioni abbastanza vaste, è stata troncata da una proposta di iniziativa parlamentare, stata testè approvata; per la quale sarebbe prorogata per due mesi la legge attuale che spiri, ripeto, il 31 dicembre: e ciò appunto per dare agio all'uno ed all'altro ramo del Parlamento di procedere colla necessaria maturità alla discussione intorno alla proposta iniziata dal Ministero.

Ora il Senato intende come infatti sarebbe altamente deplorabile che al primo gennaio dell'anno venturo il Ministero rimanesse per alcuni giorni nella condizione di non avere più la legge attuale e di non avere ancora la nuova; perlocchè dovrebbero i provvedimenti in corso o essere abbandonati con grandissimo detrimento dell'autorità morale e della forza del Governo, oppure essere continuati in una condizione che potrebbe forse, in vista della necessità, trovarsi savia innanzi al Parlamento, ma che certamente non sarebbe conforme alle pratiche costituzionali.

Il Ministro ha accettato di gran cuore questa proposta; imperocchè il Ministero ha considerato che non solo nell'altro ramo del Parlamento questa discussione avrebbe difficilmente potuto avere il necessario sviluppo, ma che soprattutto non avrebbe potuto averlo nel Senato, il quale appunto quando si tratta di legge per le quali si viene a deviare dalla legislazione ordinaria, è (come ho detto anche nell'altro ramo del Parlamento) fra i poteri dello Stato quello che è più naturalmente chiamato ad esercitare la sua vigilante azione. Io spero in conseguenza che il Senato vorrà avere la bontà di annuire alla preghiera che gli faccio di dichiarare d'urgenza la discussione di questo progetto di legge, per il quale verrà dato agio all'uno ed all'altro ramo del Parlamento di discutere con tutta maturità intorno alla nuova legge pella repressione del brigantaggio e pella ristaurazione della pubblica sicurezza nelle provincie meridionali.

Presidente. Metto ai voti l'urgenza chiesta dal Signor Ministro dell'Interno pella discussione di questo progetto di legge.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Questo progetto di legge sarà esaminato d'urgenza conseguentemente lo convocherò gli Uffici per domani al tocco per l'esame del medesimo.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Se si trattasse di una nuova legge io comprenderei che si proponesse di esaminarla e studiarla negli Uffici, ma trattandosi della semplice proroga di due mesi di una legge già discussa, io proporrei al Senato di rinviarla allo stesso Ufficio che già se ne è occupato altra volta.

Presidente. L'idea dell'onorevole Senatore Di Pollone era pure venuta a me, ma disgraziatamente vi è impossibilità, perchè questo Ufficio non sussiste più, essendo assenti e senza speranza di prossimo ritorno tre dei membri che lo componevano. L'Ufficio che esaminò la legge per la repressione del brigantaggio era composto dei Signori Natoli, Imperiali, Moscuza, Mazara e Vacca. Non rimangono più presenti a Torino attualmente che il signor Senatore Imperiali ed il signor Senatore Vacca.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Signor Presidente di rammentare che nella seduta d'ieri si invocava un articolo del regolamento che dà facoltà alla Presidenza di surrogare i membri degli Uffici mancanti.

Comunque sia, se mal non mi appongo, il nostro regolamento dispone in due modi: cioè rinviare il progetto agli Uffici, oppure delegarlo immediatamente ad uno speciale Ufficio Centrale. Io non ho altro scopo che quello di abbreviare i termini (locchè credo sia nell'animo di tutti i miei colleghi) di una legge della massima importanza, onde non prolungare oltre il puro necessario, la sua discussione in quest'aula.

Voci. Sì, sì, sì.

Presidente. L'articolo del regolamento di cui parla l'onorevole Di Pollone è concepito in questi termini:

« Qualora uno dei Commissari non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio Ufficio, purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'articolo 14. Se gli Uffici sono stati rinnovati il Presidente del Senato surrognerà un altro Commissario scegliendolo tra i membri che componevano l'Ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare. »

Finora quest'articolo è sempre stato inteso nel caso in cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale fosse presente e che non si trattasse che di completarlo.

Se ora poi si crede applicabile anche al caso attuale di commettere all'Ufficio di Presidenza di nominare gli altri membri, o di pigliare un altro metodo qualunque, sono agli ordini del Senato.

Intende adunque il Senato che la Presidenza componga il nuovo Ufficio ritenendo, manco male, nel medesimo i Senatori Vacca ed Imperiali che già facevano parte del primo?

Voci. Sì, sì.

Presidente. Tal desiderio sarà soddisfatto.

Profitto di questo momento in cui il Senato è fre-

quantissimo per interrogarlo se vuol tenere una seduta questa sera.

Voci. Sì. sì.

Presidente. Se non v'è osservazione in contrario, il Senato è convocato per questa sera alle ore 8 precise.

Si continua la discussione del progetto di legge sull'imposta della ricchezza mobile. Passo all'articolo 8.

« L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

» Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria ed occupazione manifattrice o mercantile, materiale o intellettuale.

» Ne saranno soltanto eccettuati:

» 1. I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria e pre-diale;

» 2. I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

» 3. I redditi delle società di mutuo soccorso;

» 4. La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale. »

La Commissione propone a quest'articolo di legge i seguenti emendamenti i quali tutti versano sulle eccezioni. Dopo le parole: « Ne saranno soltanto eccettuati, » essa direbbe:

« 1. I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o pre-diale;

» 2. Le rendite iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato;

» 3. I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

» 4. I redditi delle società di mutuo soccorso;

» 5. La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale. »

Ministro delle Finanze. Non vi è veramente nella proposta della Commissione che una sola variazione, che del resto l'articolo è identico a quello da me presentato. Ma questa variazione è gravissima, e sta nel numero 2, dove si vuole eccettuare la rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato.

Avrò fra breve motivo di discutere questa materia, però mi preme di dichiarare che non accetto, anzi rifiuto recisamente la modificazione che la Commissione ha giudicato di fare.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. Prima è iscritto il Senatore Galvagno poscia l'avrà il Senatore Vacca.

Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore Galvagno. Signori Senatori: Io godo nel sentire che il Signor Ministro Presidente del Consiglio non sia disposto ad accettare l'emendamento col quale la Commissione vorrebbe espressamente eccettuare dall'imposta della ricchezza mobile le rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico.

Io ho chiesto la parola per combattere questo emendamento. Sarò breve e voglio sperare non mi verrà meno la vostra indulgenza.

L'articolo primo del progetto assoggetta all'imposta tutti i redditi della ricchezza mobile; eccettuando la rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico l'articolo 8 dà a questo articolo 1 una solenne smentita.

Vi ha forse questa necessità? Voi avete sentito il Ministro testè quando rispondeva a chi non voleva che l'imposta fosse posta sui capitali iscritti od ipotecari; l'avete udito rispondere che si imponeva la ricchezza mobile, che qualunque ricchezza mobile deve essere colpita e perciò non vi poteva essere dubbio a tale riguardo.

L'avete sentito ancora quando esso accettò la discussione intorno alle persone che dovessero o non essere soggette a quest'imposta, come aventi più o meno mezzi per farvi fronte.

Egli rispose e ben rispose che dacchè si stabilisce un'imposta sulla ricchezza mobile tutti devono essere soggetti.

Ora, o Signori, se tutti debbono essere soggetti a quest'imposta, come va che la Commissione pretende che il Senato abbia da ammettere un articolo per cui tutti pagherebbero meno quelli che più facilmente potrebbero pagare?

Pure è così; se eccettuamo la rendita del Gran Libro del Debito Pubblico non è questa la più flagrante delle violazioni dell'articolo dello Statuto, che chiama a concorso tutti i cittadini in proporzione delle loro sostanze?

Vi ha di più, o Signori. Non conosco bene i termini nei quali sono concepite le diverse leggi che in fatto d'imposta sovra ricchezze mobili sono vigenti in Italia, ma credo che non ve ne sia nessuna la quale pronunzi un'esclusione così diretta della rendita sul Gran Libro; quello che so più di certo, si è che per le leggi ora vigenti in queste antiche provincie, non vi è dichiarata esenzione per chi possiede rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico; paga ognuno perchè l'imposta è proporzionata a quella apparenza di ricchezza che è pure dimostrata non solo da chi ha rendite fondiarie, o rendite di capitali, ma anche da chi ha rendite sullo Stato.

Ora dunque allo stato delle cose, se non direttamente almeno indirettamente le rendite sullo Stato sono colpite.

Ora adunque se sono colpite, perchè si coglie appunto l'occasione in cui si stabilisce un'imposta sovra qualunque ricchezza mobile per esimerla.

Questa esenzione sarebbe tanto più singolare quando

vogliate considerare l'effetto, che essa dovrebbe produrre. E qui m'appello agli statisti ed agli economisti che fanno l'ornamento di quest'Assemblea.

Un tale ha un capitale impiegato: gli frutta cinque, sei mila lire: paga l'imposta su queste sei mila lire, ma il debitore restituisce al capitalista il capitale.

Colui che lo riceve, non sa come impiegarlo, lo impiega nell'acquisto di rendite pubbliche, e questo capitale che fruttava allo Stato perchè nella rendita del capitale si pagava l'imposta della ricchezza mobile, sparisce per lo Stato; per lui non c'è più, è assolutamente annientato.

Trovate voi che questa metamorfosi sia conforme alle esigenze dei veri principii di economia pubblica?

Ne viene ancora questa conseguenza che è quella che più mi colpisce, e che spero farà maggior impressione sull'animo vostro, ed è che i più ricchi non saranno per nulla colpiti dall'imposta sulla ricchezza mobile.

Ed infatti chi è più ricco di colui, che possiede stabili rurali ed urbani, il quale ha anche milioni in cose preziose, in ricchezze, per le quali però non pagherà perchè non danno rendita o rendite sul Debito Pubblico? Queste tre specie di ricchezze non pagheranno l'imposta sulla ricchezza mobile.

Ora io domando: È lecito proclamare il principio, che non può essere meno d'uno scandalo, che i più facoltosi non pagheranno, perocchè chi possiede fondi stabili, rendite sul Gran Libro, e cose preziose non pagherà.

Questa eccezione, come ho detto più sopra, la quale adesso essenzialmente non esiste, perchè chi adesso è ricco è colpito dall'imposta sulla ricchezza mobile ed è colpito senza distinzione, questa esenzione, dico che ora non esiste, noi verremmo a proclamarla attualmente, ed in quali circostanze? Quando le rendite sul Debito Pubblico danno il 7 all'8 per cento, quando sono i capitali più produttivi, quando lo Stato ha più bisogno di mettere imposte sopra ogni specie di ricchezza, noi esimeremmo la maggior ricchezza, quella che di tutte è la prima e la più perfetta!

Ora, o Signori, ed il Ministro ce lo ha detto, e lo dice più apertamente ancora nel progetto di bilancio che è sottoposto alle vostre deliberazioni, volete porvi in condizione di ben vendere i beni demaniali.

Ebbene, o Signori, deprimete la proprietà stabile, fate che tutti impieghino il loro denaro in rendite nel Debito Pubblico, e poi vendete bene i fondi demaniali se ciò vi riuscirà.

La Commissione dimostrò, e lo dimostrò a mio parere abbastanza eloquentemente, che quando non venga stabilita una imposizione speciale sulle rendite del Debito Pubblico, un'imposizione generica e generale non urta coll'organamento del Debito Pubblico, che esime la rendita dalle imposte generali, ma dalle speciali. Epperò io vi dico che non bisogna eccettuarla, biso-

gna lasciarle comprese nella imposta sulla ricchezza mobile.

Esse dovranno pagare, e sarà l'imposta pagata da chi conscienziosamente farà la consegna di quello che possiede.

La Commissione adunque ha cumolato tutti gli argomenti che potevano portarsi per dimostrare che l'imposta generale sulla ricchezza mobile estensibile alla rendita sul reddito pubblico era possibile senza urtare coll'ordinamento pubblico; ma era fatica inutile, poteva risparmiarsi tutto questo, postochè viene a concludere che bisogna espressamente eccettuarla?

Ora io dico, se una legge generale può comprenderla, perchè eccettuarla?

Ma si dice vi avrà difficoltà nella percezione. Prima d'ogni cosa, rispondo che le difficoltà nell'esecuzione della legge non hanno mai tenuto luogo del diritto, e abbiamo veduto in questa discussione, quanta difficoltà potrà incontrare l'esecuzione di questa legge, pure il Senato ha deliberato che essa sia ammessa che riceva la sua esecuzione, e perciò qualunque sia la difficoltà, essa dovrà essere eseguita; se anche vi sarà qualche difficoltà nell'eseguirla rispetto alle rendite iscritte sul Gran Libro, queste dovranno essere superate, e l'imposta sulla rendita del Gran Libro verrà mantenuta, non come imposta sulla rendita del Gran Libro, ma come imposta sulla ricchezza mobile da consegnarsi da chi ne la gode.

In primo luogo, ci disse la Commissione, se non l'eccettuiamo espressamente, la lettera B dell'articolo 6° naturalmente l'avrebbe colpita. Io dirò di più che già l'aveva colpita l'articolo 5° che avete ammesso, in cui è detto che « ogni individuo o ente morale sì dello Stato che straniero è tenuto all'imposta per redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. » Ora io dico che è una ricchezza mobile la rendita sul Gran Libro. Si dire poi che col sistema della denuncia nessuno potrebbe esser costretto al di là di quanto denuncia; qui la risposta è facile; non è nè più nè meno facile l'ottenere la denuncia conscienziosa della rendita del debito pubblico, che non sarà facile l'ottenere la consegna di redditi di capitali non iscritti. Le rendite di capitali non iscritti sono eccettuate? No, non sono eccettuate, dunque non diffidate più tanto delle consegne, e come, se occorre, prenderete il fallo chi denuncia, cioè, chi non avrà fatto una fedele denuncia, così non so perchè non possa avvenire lo stesso delle rendite sul Gran Libro. Si dice da taluni, che estendendo quest'imposta alle rendite del debito pubblico, si verrà fittiziamente a far escire la rendita dallo Stato. Ma siamo pur sempre allo stesso punto, non è che la stessa cosa; vuol dire che avrete consegne infedeli.

Dimostrato che l'imposta che stabilite con questa legge cadrà sopra rendite che possono nascondersi per parte di chi vorrà evitare l'imposta e pur tuttavia le colpisce; altro di più non avrete, che lo scandalo di quello che è notoriamente ricchissimo con rendite sul debito pub-

blico e non le consegna; ma costui forzato dalla pubblica opinione finirà per consegnare e fare una esatta denuncia.

Ma si dice ancora: come colpirete le rendite al portatore? Non colpirete che le rendite che spettano ai minori, ai corpi amministrati.

Ma, Signori, quando poi colui che consegna sarà autorizzato ad omettere nelle denunce le rendite sul Gran Libro, troverete nei verbali dei consigli di famiglia inculcati ai tutori l'obbligo di comperare le rendite. Diranno i consigli di famiglia: il minore ha dei capitali su stabili, ben collocati ed ipotecati, ma il minore paga l'imposta; signor tutore, rifirate tutti questi capitali, comprate delle rendite, non pagheranno l'imposta; ed io vi domando se sarà morale il leggere queste dichiarazioni nei verbali dei consigli di famiglia, che cioè il consiglio di famiglia si trovi costretto di imporre al tutore un modo di operare, mediante il quale il minore sfugga al pagamento dell'imposta.

Quindi io dico che se è vero che la rendita al portatore può sfuggire l'imposta, almeno saranno colpite le rendite al portatore le quali saranno a mano dell'onest'uomo, e posto che ci si dice che il contingente ed alcune altre disposizioni di questa legge saranno moralizzatrici, spero che la moralità andrà a tal punto che non vedremo il ricchissimo passeggiare in carrozza e nulla pagare, con danno di colui il quale stentatamente strascina la sua vita, oppure è obbligato a pagare un'imposta sulla ricchezza mobile.

Signori, io mi sovvengo di una discussione (non ho più che ad esporre quest'argomento ed ho finito), che ebbe luogo in quest'Aula all'epoca in cui del berava solo il Parlamento subalpino; si discusse la questione intorno ad un articolo che era stato proposto, e che credo sia stato accettato, compreso nella legge sul diritto di successione; in esso si diceva che ogni qualvolta nelle successioni, dalle quali era lecito di dedurre i debiti, cadranno rendite colle quali potrebbero essere estinti i debiti, i debiti non si dedurrebbero. Vi fu allora chi sosteneva in Senato che questo articolo mettesse un'imposta sulla rendita, ma il Senato ammise l'articolo, perchè conobbe che questa non era un'imposta sulla rendita, ma che non era che il richiamo generale dell'imposta che si metteva sulle cose cadenti nella successione; ed allora diceva, se per far fronte ai debiti vi saranno rendite, non si dedurranno i debiti, e l'imposta colpirà tutti gli oggetti caduti nella successione; locchè vuol dire che indirettamente venivano colpite le rendite del debito pubblico. C'è io dico, o Signori, imponete se non direttamente almeno indirettamente la rendita sul Gran Libro, e non date lo scandalo di mandare esenti i più ricchi dal pagamento di quest'imposta.

Finisco con un trito assioma per il quale verrà dimostrato, come la legge sarà molto più morale, quando avrete rigettata quest'eccezione.

L'assioma è questo: *Nulla expressa nocent, quae non*

expressa non nocent. Non dite che volete eccettuare la rendita sul debito pubblico; l'onesto cittadino pagherà l'imposta, e non verrete così a depernare 200 milioni circa di rendita con quella legge stessa con cui volete colpire tutta la ricchezza mobile.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Signori Senatori, mi è grato di trarre conforto alla mia opinione e dall'autorevole suffragio dell'onorevolissimo Ministro delle Finanze, e dalla grave parola del Senatore Galvagno, e quest'appoggio mi renderà più agevole il dimostrarvi le ragioni del mio dissentire dalla maggioranza della Commissione di Finanze cui mi onoro di appartenere.

La questione della imponibilità delle rendite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico fu esaminata con gran studio dalla Commissione delle Finanze; fu esaminata sotto il duplice aspetto, e del diritto e della convenienza, e della facoltà d'imporre, e della pratica attuazione dell'imposta medesima.

Sotto il rapporto del diritto fu agevole il riconoscere non esistere alcun ostacolo legale per l'imponibilità di queste rendite pubbliche; imperocchè la legge istitutiva del Gran Libro del debito pubblico non provvede altrimenti alla sorte delle rendite pubbliche se non esonerandole dalle imposte speciali. Ma qui non siamo nei termini di un'imposta speciale; si tratta bensì di sorprendere, di colpire le rendite pubbliche nell'atto che si riversano nel patrimonio del contribuente e vi figurano come ogni altro reddito di qualunque maniera, o sorgente; e niuno oserebbe di certo sostenere che i possessori delle rendite pubbliche potessero invocare l'immunità dalla contribuzione ai carichi dello Stato.

Adunque quest'ostacolo fu rimosso all'unanimità della Commissione.

I dubbi seri si elevarono intorno alla questione della convenienza, e fu considerato che due metodi potrebbero condurre alla tassazione delle rendite pubbliche, o il metodo delle denunce, od il metodo della ritenzione degli interessi da canto dello Stato. E fu detto: se voi seguite il metodo delle denunce ne verranno manifeste disuguaglianze; accadrà che gli stranieri possessori di rendite pubbliche e residenti all'estero andranno immuni da questa imposta; accadrà certamente che le sole rendite nominative andranno colpite dall'imposta e ne andranno esenti le rendite al portatore, quindi disuguaglianze, quindi inefficacia e sterilità di codesta imposta.

E se per l'opposto vorrete attenervi al metodo della ritenzione da canto dello Stato, allora vi imatterete nell'insormontabile ostacolo del principio della legge, cioè, l'imposta per contingente non vi permetterà di fissare la misura certa della tassazione; e poi codesta imposta piglierebbe anche sembianza di un'imposta speciale, ed urtereste precisamente nel divieto della legge istitutiva del debito pubblico. E finalmente potrebbero

esserne gravemente compromesse le condizioni del credito pubblico.

Queste erano in iscorcio le considerazioni che mossero la maggioranza della Commissione a rifiutare l'imponibilità delle rendite pubbliche e a consacrare nell'articolo una speciale eccezione che le esenta dalla tassazione.

Io, Signori, non dissimulerò di certo la gravità di queste obiezioni; ma non credo però che possano passare senza replica, o mi piace che l'onorevole Senatore Galvagno mi abbia anche in ciò agevolato la via a confutare gli argomenti della maggioranza.

Egli ben diceva che il sistema delle denunce non potrebbe riconoscersi nè inefficace nè impotente ad ottenere il risultato che se ne spera, imperocchè se voi diffidate di questo metodo, se lo credete assolutamente impotente, infedele, allora avrete condannato il sistema, il principio stesso fondamentale della legge.

Or bene, supponendo ancora le reticenze e le occultazioni delle rendite pubbliche da canto dei dichiaranti, a queste reticenze, a queste frodi potrà ben supplire il controllo del tassatore. Ridotta la questione a questi termini, secondo a me pare, non potrà ravvisarsi altra differenza, altra variante differenziale tra l'imposta sulla rendita, ed ogni altra maniera di rendita, nel senso cioè, che ammesso il principio delle dichiarazioni, quello stesso inconveniente che si avrebbe a temere per tutti gli altri redditi, lo si avrebbe certamente anche per le rendite pubbliche, e quegli stessi metodi per rettificare e correggere le inesattezze e le infedeltà delle denunce potranno evitare il pericolo dell'occultazione e della sottrazione delle pubbliche rendite.

Si potrà tutto al più temere una menomazione in quanto alle rendite pubbliche possedute dagli stranieri dimoranti all'estero i quali di certo non si potrebbero obbligare alle denunce.

Rimane ora l'altra via della ritenzione che si presenterebbe come la più semplice e la più effettuabile; ma qui io convengo che gli ostacoli che la maggioranza della Commissione recò innanzi sono gravi, gravissimi, non solo a cagione del contingente, perciocchè in questo si potrebbe anche osservare che rispetto ai dividendi delle società commerciali non è il contingente un ostacolo, e si piglia la media, e si scioglie per approssimazione, dirò così, il problema, ma perchè piglierebbe in tal caso il carattere d'una imposta speciale, ed incontrerebbe così il divieto scritto nella legge istitutiva del Gran Libro del Debito pubblico.

Ed infine si potrebbe anche in questo ravvisare una tal quale offesa alle condizioni del nostro credito, e se non mi inganno, a me pare che quando questa discussione si mosse nella Camera elettiva, quando si fece innanzi un emendamento nel senso di provocare una tassazione speciale della rendita, l'onorevole Ministro delle Finanze a buon diritto lo contrastò e ciò fece precisamente in contemplazione del credito pubblico e dell'offesa che gliene verrebbe.

Ma certamente questi inconvenienti saranno schivati quando seguiremo il metodo delle denunce, che costituisce, come diceva, il principio fondamentale della Legge.

Un'ultima considerazione ancora, e non abuserò oltre del prezioso tempo del Senato.

Egli è certo che noi, o Signori, discutiamo una Legge di imposta sulle entrate, la quale è variamente giudicata dai partigiani e dagli avversari suoi, che se essa può presentarsi con un titolo che la faccia degna di accoglienza, e se ne possa augurare bene, egli si è precisamente perchè l'imposta sulla rendita è destinata a ristabilire l'equilibrio, a chiamare tutte le classi dei cittadini alla contribuzione ai carichi dello Stato, ad infrangere i privilegi della ricchezza mobile a scapito della proprietà immobiliare.

Se dunque è questo il carattere della Legge, io domando se non sarebbe veramente esorbitante e odioso se non darebbe diritto alle giuste lamentanze degli onorevoli Senatori Di Revel e Galvagno, di vedere i grossi rentisti, che gavazzano nell'opulenza, sfuggire per avventura ai carichi dello Stato, mentre si verrebbe ad aggravare la sorte dei salariati, perchè, ben diceva l'onorevole conte Di Revel che se in questa Legge havvi un vizio, che per verità vi stringe l'animo, lasciatemi passare la frase, si è il vedere che si va a colpire perfino il salario, e non si arresta la Legge che all'estremo limite dell'indigenza.

Per queste considerazioni io propongo un emendamento soppressivo del secondo numero dell'allinea terzo dell'articolo 8, quello cioè dicente: « Le rendite iscritte nel Gran Libro del Debito pubblico dello Stato » che vorrei cancellato.

Presidente. È dunque un voto negativo che dà a quell'aggiunta?

Senatore Vacca. Precisamente.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Sorgo anch'io ad appoggiare l'emendamento proposto dalla Commissione, in cui vedo che qualche dissentimento, ed il motivo per cui appoggio l'approvazione di questo numero 2, ossia l'esenzione dalla tassa delle rendite iscritte sul Gran Libro, è una considerazione economica.

Se noi imponiamo le rendite, noi faremo diminuire i corsi.

Nei paesi nuovi come il nostro, dove non è ancora radicato questo desiderio di avere un patrimonio di rendite sul Debito Pubblico, non bisogna toccare a questa istituzione, la quale è di recentissima creazione, e nacque colla promessa di essere intangibile. Per questi motivi e pel riflesso che lo Stato prenderebbe con una mano ciò che dà coll'altra, io appoggio quest'emendamento; oltre di che mi faccio ad appoggiarlo per le difficoltà di poter tassare queste rendite, poichè nel caso che

chi le possiede non le confessi, non si potrà provare che esso le possiede, a meno che non lo si faccia per induzione, per il suo lauto modo di vivere, rendendolo, dirò così, responsabile di quello che voi non potrete provare.

Per questi motivi appoggio l'emendamento della Commissione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Sarò brevissimo perchè il tempo stringe.

Confesso la verità, dopo le parole che ho sentite testè dagli oppositori della Legge, i quali lamentavano come si scendesse a percuotere perfino coloro che hanno appena 400 lire di rendita ed anche meno, io confesso che mi meraviglio sentire dalla medesima parte sostenere che non debbono percuotersi coloro, i quali possono vivere di rendita.

Io credo che il voler esonerare i detentori di rendite pubbliche sia un privilegio, il quale fa a cozzo con tutta quanta l'economia della Legge.

Quali sono le ragioni che si adducono per esonerare le rendite pubbliche dall'imposta? Esse sono tre. Primo: voi avete assunto l'obbligo di non tassare i titoli di rendita pubblica colla Legge generale dell'unificazione del Debito Pubblico. A questo è già stato risposto vittoriosamente; e mi pare, se non erro, che ci risponda altresì il vostro Relatore nella sua relazione, vale a dire: noi non tassiamo la rendita pubblica per ritenuta, noi tassiamo la rendita individuale del contribuente, di qualunque natura essa sia.

La seconda obbiezione consiste nella conseguenza di un ribasso nel corso della rendita.

Ma in verità l'onorevole Senatore Martinengo dovrebbe già avere veduto questo ribasso, perchè egli sa meglio di me che queste cose si scontano in anticipazione, e appena dalla Camera dei Deputati fu approvata questa Legge, è allora che i nostri fondi avrebbero dovuto subire un ribasso. Se dalla disposizione che io sostengo i nostri fondi avessero a subire un deprezzamento, questo sarebbe avvenuto da lungo tempo.

Ma questo deprezzamento non ha avuto luogo; nè per contro in verità io spererei neppure un centesimo di rialzo, se mai il Senato s'inducesse ad approvare quello che la Commissione propone.

Io tengo invece per fermo, e l'esperienza lo mostrerebbe, che se il Senato approverà la proposta del Ministero, il corso dei nostri fondi pubblici non diminuirà di un centesimo.

Resta un'ultima difficoltà, vale a dire la disparità fra coloro, i quali hanno rendita nominativa e coloro che hanno rendita al portatore.

Questa io credo che sia in fondo la vera ragione per la quale la Commissione vorrebbe abolire quest'articolo.

Si dice: Badate a quegli infelici che hanno dei titoli nominativi e sono in generale i minori, le donne, gli ospizi, i lunghi pii; questi certamente li condannate a pagare: laddove a quelli che hanno titoli al portatore voi date facoltà di esonerarsi dalla tassa. Credo che questa sia la vera obbiezione.

Per verità l'obbiezione ha un valore che sarebbe estensibile ai crediti di altra specie, egualmente che a titoli di rendita pubblica.

I crediti ipotecarii ed i chirografarii sono all'incirca nella stessa linea fra loro, in cui sono i titoli nominativi e i titoli al portatore della rendita pubblica.

È certo che i crediti ipotecarii appartengono per la maggior parte e di preferenza a quegli ospizi, a quei minori, a quelle donne che hanno bisogno di avere investimenti cautelati; laddove l'uomo padroo di sé ha più facilmente dei crediti chirografarii.

O vorreste voi dunque abolire anche l'imposta sulla rendita dei capitali, perchè quelli che hanno capitali ipotecarii saranno necessariamente ritrovati, laddove gli altri potranno sottrarsi alla tassa? In verità tutta l'argomentazione riposa sull'infedeltà delle denunzie, e come sulla fedeltà delle denunzie e sul sindacato loro riposa tutta la legge, confesso che non so comprenderla se non in coloro i quali vogliono scalzare la legge medesima e vogliono votare contro di essa.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io vengo ad appoggiare l'emendamento proposto dal Senatore Galvagno, e lo vengo ad appoggiare in nome della più evidente giustizia, perchè, come ben diceva l'onorevole Ministro, quando si spinge a far pagare il povero è ben giusto che paghi egualmente il ricco.

Sarebbe un vero scandalo se, mentre i milionarii pompeggiassero o pagassero nulla, avesse a pagare il soldato che stenta, o il misero che appena ha di che vivere giorno per giorno.

Veda il Signor Ministro, il quale faceva agli oppositori della Legge quasi un rimprovero di venire a tutela dei ricchi, veda che noi siamo secondo giustizia, e che, se abbiamo impugnata la Legge nei suoi principii, era perchè appunto vedemmo che era diversa da quel che si voleva, e che colpiva chi meno doveva esser colpito.

Ma quando invece si tratta di colpire il ricco e di sollevare il povero siamo noi i primi a venire ad aiutare il Signor Ministro, perchè in ciò segue la vera equità.

Io in conseguenza appoggio che si tolga l'articolo della Commissione e si accetti l'emendamento del cavaliere Galvagno: lo appoggio anche per ragioni economiche, perchè, se esentassimo i fondi pubblici da questa tassa, li verremmo troppo a favorire, e per altra parte verremmo a depreziare poi anche grandemente i beni rurali e la proprietà fondiaria.

Ora la fortuna pubblica sta per l'appunto nel far camminare, per così dire, parallelamente i due modi di

possidenza e non nel permettere che una sorga troppo alta e l'altra si abbassi di troppo.

Credo anche che sia conveniente, come dicevasi da qualcheduno, di far contribuire in quella tassa la rendita iscritta sullo Stato, perchè, mentre siamo al momento di fare grandi sacrificii vendendo beni demaniali, se le rendite avessero un troppo alto tasso, la proprietà fondiaria essendo depressa, i capitali non si vorranno portare verso la speculazione della compra di questi beni, e noi non potremo ricavare dai medesimi quanto desideriamo; cosicchè si verrebbe a perdere doppiamente non percipendo nulla delle rendite iscritte, e vendendo a bassissimo prezzo i beni demaniali che si vogliono alienare per far fronte al *deficit* del Tesoro, mentre invece imponendo le rendite si avrà doppio guadagno perchè si prenderà qualche cosa sui redditi iscritti sul Gran Libro, ed anche qualche cosa sui beni che saranno alienati.

Per conseguenza appoggio l'emendamento del Senatore Galvagno e del Senatore Vacca, per la soppressione del numero 2 dell'articolo 8 proposto dalla Commissione.

Presidente. Non ci è propriamente emendamento. Se non si domanda da altri la parola la metterò ai voti.....

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Il signor Ministro ha detto una cosa in gran parte vera, cioè che l'abbassamento del prezzo delle rendite pubbliche avrebbe già avuto luogo, se l'imposta da cui la Commissione del Senato propone di esentarle, potesse in appresso farne abbassare il corso; poichè dopo la votazione di uno dei due rami del Parlamento, già la probabilità che questa imposta fosse attuata, avrebbe cominciato a produrre il temuto abbassamento.

Ma da parte della Commissione si potrebbe osservare che ciò non è accaduto per una ragione semplicissima; cioè perchè nell'altro ramo del Parlamento il signor Ministro ha solennemente dichiarato, cosa che egli anche qui ha ripetuto, cioè che la presente tassa non sarebbe mai applicata per via di ritenuta generale sul pagamento degli interessi del debito pubblico.

Con questa dichiarazione egli ha rassicurato tutti gli stranieri, facendoli certi che la tassa non li avrebbe colpiti giammai.

Basta quindi questa dichiarazione per spiegare come abbassamento alcuno non sia avvenuto nel corso delle rendite nostre, la cui negoziazione si fa in gran parte nelle borse straniere.

Ma noi diciamo: appunto perchè ragionevolmente voi non colpite, e non intendete colpire le rendite che sono nelle mani degli stranieri, applicando la tassa alle sole rendite possedute dai nazionali cagionate una disugua-

glianza tra gli uni e gli altri, la quale produrrà molti cattivi effetti economici che io non istarò qui ad enunciare dinanzi al Senato.

Vi è poi una seconda ineguaglianza che è quella rammentata dal signor Ministro delle Finanze tra le rendite iscritte nominative, che non potranno sfuggire alla tassa, e le rendite al portatore che facilmente la scilveranno.

Il signor Ministro dice: questo è un inconveniente generale in cui urtano tutti gli altri titoli creditorii, perchè di essi alcuni sono fatti con forma solenne, altri sono fatti in forma privata; e quindi gli uni sono più facili ad essere verificati e colpiti da tassa, e gli altri ad essere sottratti alla diligenza degli agenti finanziari.

Prima di tutto si potrebbe rispondere: questa disuguaglianza nascente da titoli diversi, è prodotta dalla natura stessa de' crediti, mentre quella che avrebbe luogo tra le rendite nominative e le rendite al portatore sarebbe una disuguaglianza proveniente unicamente da un accidente, per la stessa qualità di rendita.

Oltre di che non è poi assolutamente vero che tutti gli altri titoli creditorii siano in eguali condizioni delle rendite pubbliche; essendovi un articolo di questa legge il quale prescrive che quando il creditore chiama in giudizio il debitore deve innanzi tutto dimostrare che egli ha dichiarato il credito pel quale agisce in giudizio: questa è una efficacissima sanzione perchè i crediti sieno religiosamente dichiarati.

Dunque sta in fatto che vi sarebbe una grande disuguaglianza tra il possessore di rendita iscritta nominativa ed il possessore di rendita iscritta non nominativa, il quale potrebbe sottrarla all'imposta, e dopo mandarla a Parigi per riscuoterne gli interessi: per la qual cosa non solo non pagherebbe una tassa al governo, ma cagionerebbe una spesa allo Stato, il quale avrebbe a corrispondere una maggior somma per le commissioni che paga ai signori Rothschild.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione ha proposto al Senato l'emendamento, che è avversato dal signor Ministro e da altri. Essa vi propone di fare sparire due disuguaglianze; e siccome nulla è più contrario allo Statuto che la disuguaglianza, così non crede che allo Statuto si opponga l'emendamento proposto, siccome taluno ha sospettato.

Ora ch'io ho esposto per parte della Commissione i motivi che l'hanno indotta a proporvi l'emendamento, il Senato deciderà quale delle due parti abbia ragione.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti l'emendamento della Commissione, il quale consiste nell'aggiunta fatta al numero 2: *Le rendite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, saranno, vale a dire, eccettuate.*

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora leggerò l'articolo intero secondo il testo ministeriale per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Se non si domanda la parola metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Prima di sciogliere l'adunanza debbo notificare al Senato che in seguito alla deliberazione presa oggi di

affidare alla Presidenza la nomina dell'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge relativo alla repressione del brigantaggio, l'Ufficio medesimo sarebbe composto dei signori Senatori: Vacca, Imperiali, Manzoni T., De Foresta, Marzucchi.

Il Senato è convocato nuovamente per le ore 8 di questa sera.

La seduta è sciolta (ora 5 1/2).

XLVIII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1863

(SERA)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Relazione ed immediata discussione ed approvazione del progetto di legge per la proroga a tutto febbraio 1864 della legge per la repressione del brigantaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Soppressione dell'art. 9 proposta dal Senatore Vacca, combattuta dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Scialoja, ed appoggiata dai Senatori Pareto, Farina, Plezza, Martinengo, Roncalli e Sauli — Dubbio del Senatore Lausi chiarito dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 9 — Emendamento della Commissione all'art. 10 — Schiarimenti chiesti dal Senatore Martinengo forniti dal Senatore Scialoja — Osservazioni ed appunti dei Senatori Farina e Di Revel sul detto art. 10 — Risposta del Senatore Scialoja — Rinvio di questo articolo alla Commissione e sospensione dell'art. 11 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'emendamento della Commissione all'art. 12 — Approvazione di questo articolo e degli articoli 13 e 14 — Osservazione del Senatore Martinengo all'art. 15 cui risponde il Senatore Scialoja — Approvazione degli art. 15, 16 e 17 — Dubbi ed appunti del Senatore Giovanola sull'art. 18 proposto dalla Commissione — Risposta del Senatore Scialoja — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno ed il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura delle lettere dei signori Senatori Nazari, Cosimo Ridolfi, Lambruschini e Merini, che chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca.** L'Ufficio Centrale, designato or ora dal Senato per discutere la legge sul brigantaggio, vista l'urgenza della cosa e la strettezza del tempo, mi ha conferito il mandato di riferirne al Senato, derogando così al Regolamento.

Se il Senato consente, leggo la relazione che ho già redatta.

Presidente. Credo che il Senato non avrà difficoltà e vorrà udire la relazione vista l'urgenza. Se non vi è osservazione in contrario, prego il Senatore Vacca a dar lettura della Relazione.

(V. Atti del Senato N. 72.)

Senatore **Vacca, Relatore.**

Signori Senatori!

La legge sulla repressione del brigantaggio, volata dai due rami del Parlamento il dì 15 agosto ultimo, cesserà di aver vigore col cader dell'anno.

Laonde il Ministero con provvido consiglio facevasi a sollecitarne dal Parlamento la proroga insino al mese di aprile dell'anno seguente, ma insinuando bensì nella legge medesima talune emendazioni nei temperamenti, dei quali non fu possibile nelle angustie del tempo ottenere dalla Camera elettiva una discussione solenne,

adeguata alla gravità dell'argomento. Così stando le cose, si venne al partito di adottare interinalmente una legge d'iniziativa di quella Camera la quale senza più si limita a prorogare il termine della summentovata legge a tutto il mese di febbraio del 1864. Questo non è nella sostanza che un provvedimento d'urgenza il quale lasciando intatte tutte le questioni che più tardi avranno a richiamare una seria discussione dal Parlamento, varrà intanto a soddisfare alle alte esigenze dell'ordine sociale nelle provincie meridionali, armando il Governo del Re di poteri straordinari, efficaci abbastanza a salvare la società dalle aggressioni dei tristi e dei malviventi.

Sotto tali vedute il vostro Ufficio Centrale non esitava punto a proporvi ad unanimità l'adozione del diritto disegno di legge.

Presidente. In seguito alla lettura della relazione interrogo il Senato se, fatta ragione della urgenza dell'oggetto della medesima, conformandosi anche a quanto in altri casi si è praticato, si debba passare immediatamente alla lettura, discussione e successiva votazione del progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il Senato passa immediatamente alla discussione del progetto di legge concepito in un articolo unico.

« Articolo unico.

« La Legge del 15 agosto 1863, N. 1409, è prorogata a tutto il mese di febbraio 1864. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, essendo il progetto di legge concepito in un articolo unico, secondo il Regolamento si passerà alla votazione per squittinio segreto.

Si procede all'appello nominale per squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Si passa alla continuazione della discussione del progetto di Legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

« Art. 9. I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estraneo alla proprietà del fondo. »

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Ho chiesto la parola per domandare al Ministero come potrà valutare la porzione afferente ad un'industria nella coltura.

Nell'Italia vi sono molti mezzi di coltura, i quali difficilmente permettono di valutare esattamente quello

che è istromento di agricoltura, da quello che è profitto industriale, e da quello che è prodotto diretto della terra. Domando come, nei paesi dove è in vigore la mezzadria, cosa sarà calcolata l'industria onde tassarla.

Domando cosa succederà anco in un paese ove i terreni sono molto divisi e sono dati in affitto per minime somme.

Vorrei sapere quale sarà il riparto del prodotto di queste terre, così si riguarderà come prodotto dell'industria agraria, e cosa si riguarderà come prodotto del fondo stesso, perchè non sarebbe giusto che tutto quanto produce la terra, anco per la parte che tocca al colono fosse riguardato come industria e non come prodotto della terra stessa.

Dalla spiegazione di quest'articolo io penso che possa dipendere moltissimo il risultato del voto che il Senato darà. Io credo che, se si spingesse la cosa a fare pagare anche i minimi fitti, diventerebbe un'ingiustizia ed in ultimo risultato aggraverebbe la proprietà fondiaria; giacchè, se si fa pagare all'industria agraria quest'imposta, essa ricadrà sul fondo stesso e sarà infine il proprietario che finirà per sottostare a questa imposizione. È una semplice spiegazione che io domando, perocchè secondo quella io mi deciderò a votare in un senso o nell'altro.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca.** L'onorevole Senatore Pareto ha anticipato già taluno degli argomenti di cui mi varrò anch'io nei ragionamenti che dovrò presentare al Senato.

Nè questo io farò per vaghezza di discutere od allungare questa sovr'abbondante discussione nelle angustie del tempo, ma bensì per debito che sento di giustificare il secondo mio dissenso dalla maggioranza della Commissione intorno all'articolo in discussione, e propriamente sulla questione generale dall'imponibilità dell'industria agraria.

Cotesta grave questione fu argomento d'una discussione vivissima nell'altro ramo del Parlamento, il che accade d'ordinario alloraquando le speculazioni della scienza pur si mescolano alle lotte degli'interessi vivi delle assemblee politiche: vi fu gran dissenso di opinioni; vi furono e pentimenti e ritrattazioni: trionfava un giorno il sistema dell'esenzione assoluta dell'industria agraria, poi ritornando la Camera elettiva sui proprii passi si venne ad un compromesso.

E questo compromesso lo troviamo consacrato appunto nell'articolo 9, col quale articolo si distingue la doppia ipotesi dell'industria agricola che si trova nelle mani dello stesso proprietario agricoltore, ed allora si dichiara l'esenzione dall'imposta. Nel caso inverso, che un estraneo profitti dell'industria agraria, in questo caso si dichiara imponibile.

Io lascierò al chiarissimo economista, Relatore della Commissione, mio onorevole amico, Senatore Scialoja, il compito di dimostrarvi meglio di me se questo com-

promesso, se questa soluzione transativa adottata dalla Camera sia veramente consentanea ai giusti principii della materia.

Egli vi parlerà eziandio di un emendamento in senso più rigoroso che veniva fuori da uno dei membri della stessa Commissione di finanza, il Senatore Paleocapa, al quale emendamento aderiva altresì un altro onorevole Senatore ora assente, il Senatore Arrivabene.

Il concetto di questi due emendamenti sta nel dichiarare assolutamente la imponibilità dell'industria agraria nell'uno e nell'altro caso, sia che si trovi nelle mani del proprietario, sia in quelle dell'estraneo coltivatore.

Quanto a me dichiaro che in un solo caso potrei acostarmi alla soluzione consacrata dall'articolo 9 quando cioè non potesse toccarmi la ventura di far trionfare la mia tesi radicale, cioè la non imponibilità in massima dell'industria agraria.

E questa tesi, senza entrare in discussioni scientifiche, io l'appoggerò ad un argomento assai semplice, e mi lusingo di aver meco consenziente l'economista che mi siede a destra.

Io ragiono così

La produzione agricola rappresenta il concorso di più fattori e di più agenti della produzione stessa: la terra che è il gran serbatoio della produzione; il capitale fisso che vi si incorpora, il capitale mobile che vi si investe, il lavoro dell'uomo che vi si impiega intorno.

Ciò posto, quando voi con la imposta prediale colpite la terra, voi avrete colpito virtualmente tutti gli elementi integrali della coltivazione agricola; in conseguenza egli è chiaro che l'imposta sull'industria agraria verrebbe ad implicare una duplicazione dell'imposta prediale; ma si dirà e si è detto, ripetendo un argomento di Mirabeau detto alla Costituente francese, che il proprietario infine non avrà nulla a patire. Non è egli che pagherà il tributo fondiario, imperocchè nei trapassi della proprietà l'imposta fondiaria si trova già dedotta nel prezzo di vendita; questo argomento, o Signori, a me pare che abbia il vizio logico di provar troppo; imperocchè, se questo fosse vero, ne verrebbe la conseguenza di potersi indefinitamente imporre la proprietà fondiaria, locchè mi pare assolutamente assurdo. Ma si soggiungerà e si soggiunge dagli oppositori, voi volete dunque che ne vada esente il proprietario, e questo è precisamente l'intendimento e la portata dell'articolo 9, ma vorreste voi che lo stesso beneficio potesse invocare l'industriale, il coltivatore, il quale non vi reca che il concorso del capitale?

Qui, o Signori, io credo di trovare una risposta ben semplice, a mio modo di vedere, si avverta che quando voi colpite l'industria agraria nella mano del fittajuolo questa gravezza verrà a riversarsi sul proprietario: sì, sul proprietario, perchè essa tornerà in deduzione del prezzo d'affitto!

E qui ci ha qualche cosa di peggio: non solo aggraverà il proprietario, ma andrà a ripercuotersi eziandio sul salario, sull'operaio per via dell'abbassamento del

salario, e questo è il pericolo principale di cui io credo che abbiamo a preoccuparci grandemente. Ed a queste parole voglio aggiungere ancora un'altra osservazione nella quale mi piace d'essere stato prevenuto dall'onorevole Senatore Pareto. Egli vi ricordava un'osservazione notissima a voi maestri delle cose economiche, cioè che posta in atto è riconosciuta difficilissima per non dire impossibile l'operazione di separare i prodotti della terra dai frutti dell'industria agraria; nè vi annunzio un'opinione mia, è un'opinione che potrei confermare coll'autorità magistratale di chiarissimi economisti, tra i quali il Mac-Culloch e il Carey, e ciò è tanto vero che in Inghilterra si è sentita la difficoltà di questa operazione, sicchè non si è potuto togliere altro partito se non quello di un'imposta per transazione di un arbitrato.

Si è fissato, per esempio, per l'industria agraria in Irlanda un terzo; ma ognuno vede quanto questo modo di transazione sia fallace, incerto ed arbitrario. A questa osservazione sulla quale non insisterò per amor di brevità, potrò aggiungere una considerazione generale, che cioè l'agricoltura, io credo, deve meritare grande riguardo; imperocchè se la scuola fisiocratica esagerò il suo sistema, rimarrà però sempre vero il celebre motto del gran ministro di Enrico IV: *Labourage et pâturage sont les deux mamelles de l'État*.

E questa considerazione intendo di applicare principalmente alle condizioni economiche del paese cui mi onoro di appartenere; non vorrei, o signori, che voi teneste l'occhio allo spettacolo dell'industria della Lombardia sì fiorente e sì rigogliosa di vita; non vorrei che vi soffermaste sullo stato dell'industria agricola nella patriarcale Toscana, dove i miti costumi, le tradizioni democratiche, lo smiuzzamento della proprietà, e l'uso abituale del contratto della mezzadria, tutto questo eleva la condizione dell'agricoltore e lo chiama ad assidersi alla stessa mensa del proprietario. Ma, o signori, gettate uno sguardo alla miserevole condizione di quelle provincie della bassa Italia, cotanto sorrise dalla natura e intristite per mille cause che qui non voglio rammentare; ebbene, signori, voi là non avete nè istituti di credito, nè sussidi di capitali; voi non avete che il proletariato delle campagne, e magari capitali racimolati Dio sa come, e divorati dall'usura i quali si investono nella coltivazione dei fondi; tristissima la condizione dei coltivatori. Che se per avventura passerà questa legge e quest'imposta sull'industria agraria voi avrete dato un colpo esiziale allo stato dell'agricoltura delle provincie meridionali.

Forte di queste convinzioni mi riassumo, proponendo un emendamento soppressivo dell'art. 9.

Senatore Pareto. Io facevo osservare che realmente vi sono delle ragioni gravissime che militano a favore delle tesi dell'onorevole Senatore Vacca, ed una di queste io veggio nel confronto dell'art. 7 con uno dei paragrafi che dobbiamo or ora votare nell'art. 8. Cosa dice il paragrafo? Sono esenti i redditi procedenti dai

beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria e prediale. Ora il mezzadro e il fittavolo donde cava i suoi redditi?

Dai beni i quali hanno già pagato l'imposta fondiaria e lo cava dai redditi che abbiamo dichiarato dover essere esenti da tassa! Ora se abbiamo già detto, che questi redditi devono essere esenti, non possiamo votare l'articolo in questione, perchè è in contraddizione con quello che abbiamo fatto prima, perchè è certo, e nessuno potrà negarlo che il mezzadro cava i suoi redditi dai beni che sono stati sottoposti alla tassa prediale.

Ho voluto far notare questa contraddizione per venire in aiuto alla tesi del Senatore Vacca, quantunque egli non ne avesse bisogno perchè ha troppo bene difesa la sua tesi, quella cioè che l'industria agraria dovrebbe essere esente dalla tassa.

Ministro dell'Interno. L'onorevole mio collega Ministro delle Finanze avendo dovuto assentarsi momentaneamente, per non ritardare la discussione intorno a questo argomento importante, prego il Senato a permettermi di dirgli come il Ministero non potrebbe acconsentire alla soppressione di quest'articolo, pel quale i redditi agrari debbono andare soggetti alla tassa di cui si parla.

Non mi pare invero difficile il fare praticamente la distinzione a cui alludeva l'onorevole Senatore Pareto, come ognuno di leggieri potrà avvertire, leggendo soltanto la disposizione dell'articolo.

In verità il Ministero non vedrebbe neppure di mal occhio che il Senato si accostasse alla proposta fatta se non erro dall'onorevole Senatore Paleocapa ed accolta da qualchedun altro dei suoi colleghi della Commissione; proposta la quale forse sarebbe più ragionevole, più giusta, più conforme allo spirito generale da cui è informato questo progetto.

Se non che non si può negare che sarebbe in questo caso più avvertibile la difficoltà che ha fatto l'onorevole Senatore Pareto.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Inoltre io osserverò come la legge potrebbe per avventura incontrare molti maggiori ostacoli ad essere approvata, qualora fosse adottata quella proposizione, che non so se sia stata formolata.

Senatore Scialoja, Relatore. Non è formolata.

Ministro dell'Interno. Mi pare d'aver veduto un voto del Senatore Paleocapa.

Senatore Duchoqué. È rimasto un desiderio dell'onorevole Senatore Paleocapa.

Ministro dell'Interno. L'onorevole Senatore Vacca l'aveva accennato nel suo discorso, ed è per questo che io ne parlava.

Del resto, se non c'è proposizione, il Ministero si limita a pregare il Senato a voler accettare l'articolo 9 tal qual è.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Io mi felicito che l'onorevole signor Ministro non abbia proseguito nella via nella quale pareva incamminarsi, e questo mi dispenserà dall' esporre al Senato le ragioni fondate colle quali mi proponeva di combattere la sua proposta.

Venendo ora al merito della disposizione dell'art. 9, io non posso a meno di appoggiare le ragioni messe in campo dall'onorevole Senatore Vacca.

Per verità io non so, non solo come si riuscirà facilmente a distinguere i profitti delle persone che esercitano l'industria agraria sul terreno altrui, dal reddito del fondo stesso; e credo che nella pratica questo presenterà assai difficoltà dalle quali non so come si potrà uscire.

Ma io non posso che insistere inoltre sopra la seguente osservazione. È un fatto che qualunque aggravio noi poniamo sul fittabile, quest'aggravio si riverserà sulla proprietà; ora siccome la proprietà è già colpita dall'imposta prediale, sarà *bis in idem* sarà una replica d'imposta che metteremo sopra l'imposta prediale già esistente.

Per questi brevi motivi io non posso che appoggiare la proposizione dell'onorevole Senatore Vacca, tanto più che in molti paesi d'Italia si è assolutamente nella privazione dei vantaggi di far valere la terra per mezzo di fittaiuoli, perchè mancano persone fornite di capitali sufficienti che si dedicano all'agricoltura, ed è questa mancanza che pone così l'agricoltura in uno stato di grande inferiorità rispetto a quella dei luoghi ove esistono queste persone che si dedicano esclusivamente all'agricoltura e che risiedono continuamente nel luogo, cosa che rarissimamente fanno i proprietari.

Questa circostanza pone, dico, tali paesi in uno stato di inferiorità comparativa a quella dei paesi nei quali coloro che si dedicano all'arte di fittaiuolo esistono e sono muniti di sufficienti capitali per esercitarla.

In vista dunque di non privare l'agricoltura di questo incremento, che infine sarà assai più proficuo per le finanze dello Stato di quello che non possa essere la miserabile tassa che si caverà dai fittaiuoli o mezzadri, io opino che sia opportuno di sopprimere l'articolo 9, ed appoggio perciò la mozione dell'onorevole Senatore Vacca.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, Relatore. Non intratterrò il Senato intorno al concetto della rendita fondiaria, della sua origine e della sua natura.

Il Senato sa quanto sia arduo questo argomento, il quale è, per così dire, la metafisica della scienza economica.

Insogni scrittori si dividono intorno alla definizione della rendita fondiaria, ed alla parte che ci prendono la terra ed il capitale.

È mio proposito restringermi ad indagare alcuni fatti, i quali hanno per se medesimi tale importanza

generale, che facilmente condurranno alle conclusioni alle quali tende il mio ragionamento.

Questi fatti sono i seguenti :

Ognuno di noi sa che il credito, per esempio, il quale si riferisce all'industria agraria, si distingue in credito fondiario ed in credito agrario.

Da principio il concetto del credito riferibile alla proprietà fondiaria ed all'industria agraria era confuso: ma la necessità dei fatti è venuta di mano in mano a scioglierle in due; tanto che in varii paesi oggi sono società di credito fondiario, e società di credito agrario, ed anche società commerciali che fanno il credito agrario e non fondiario.

E perchè, o Signori?

Perchè il credito agrario tiene della natura del credito industriale, del credito commerciale più che non tenga dell'altro, cioè il fondiario che ha un'indole speciale.

La differenza che corre fra queste due specie di credito è quella che stabilisce realmente la differenza fra le due industrie, che danno le due rendite, dette l'una rendita del fondo, l'altra entrata dell'industria agraria. E perciò solo ho voluto parlarvi del credito avendo a discorrervi di codeste rendite.

E difatti, o Signori, qual è la ragione della differenza fra il credito....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**.credito fondiario ed il credito agrario in genere?

Quest'una, cioè che il credito fondiario fornisce all'agricoltura capitali, i quali si investono nel fondo, e si immedesimano con esso in tal modo, che non rientrano nè possono rientrare in un breve giro di tempo a colui che ve li impiega, ma a poco a poco si ammortizzano sotto forma di rendita fondiaria: essi confondonosi col fondo e divengono stabili, come stabile è la terra; al contrario il capitale destinato all'agricoltura compie il giro in un dato tempo sotto forma di scorta, ed in gran parte o quasi per intero rientra coi suoi profitti a colui che l'impiega, sotto forma di prodotto; sicchè nel prodotto annuale ricomparisce gran parte del capitale o della scorta annua agraria, onde in breve tempo poi è rimborsato il capitale, che il mio collega ed amico Senatore Vacca chiamava mobile, e che serve alla produzione agraria.

Il prodotto medesimo frutta altresì gl'interessi del capitale fondiario, che è confuso colla terra; poichè realmente, come diceva lo stesso Senatore Vacca, la terra non è che uno spazio fornito dalla natura, su cui sono investiti stabilmente capitali per renderlo fruttifero.

E per vero, lo stesso Senatore Farina diceva che in certi luoghi mancano fittaiuoli, sol perchè mancano agricoltori forniti di capitali mobili, di scorte agrarie per mettere a profitto il fondo e coltivarlo.

Il frutto di questi capitali è quello che rappresenta l'entrata agraria di cui parla l'articolo nono; ed è innegabile che anche il proprietario, quando è agricoltore,

ha nel suo fondo un capitale fondiario nel quale impiega un capitale agrario; e quindi riscuote una rendita come proprietario, ed un profitto come industriale. Ma se il proprietario medesimo è agricoltore queste due facoltà confondendosi nella stessa persona, la distinzione è oltremodo ardua a farsi.

Quando invece la terra su cui è già investito un capitale fondiario e ch'è quasi una macchina già messa in istato di operare, è data ad un industriale il quale se ne giova facendo con questa macchina e coll'opera sua fruttare capitali speciali, allora la distinzione è più facile. Allora anzi interviene un contratto per il quale il proprietario cede l'uso della sua terra, mediante un prezzo che è la rendita, e l'altro se ne serve come strumento per ottenere un guadagno, un profitto che deve perciò essere sottoposto alla tassa.

Per queste ragioni adunque e senza che io mi distenda di vantaggio ne' particolari, la Commissione ha creduto che ritenendo la distinzione tra l'industria agraria e la proprietà del fondo, in quanto che quella dà un profitto e questa dà una rendita, sia da ammettersi l'imponibilità del profitto derivante dall'industria agraria.

Ma nel tempo medesimo poi, tenuto conto della difficoltà pratica di separare la rendita dall'entrata fondiaria, quando il proprietario è nel tempo stesso coltivatore, e de' riguardi dovuti ai proprietari che là dove mancano fittaiuoli forniti dei capitali mobili debbono da loro medesimi attendere alla coltura dei loro poderi con capitali talvolta accattati a prezzo molto alto, la vostra Commissione avvisa che il Senato approvi l'articolo come è nel disegno ministeriale votato dall'altra Camera del Parlamento.

L'induce ancora in questa sentenza l'aver veduto come dopo una lunghissima ed ardua discussione, fosse nell'altra Camera del Parlamento accolto cotesto articolo 9 contro il quale fu pur fatto l'argomento posto in campo dall'onorevole Pareto, cioè che essendosi votata l'esenzione della rendita procedente da beni stabili, si fosse implicitamente votata l'esenzione dei redditi agrarii.

Ma dopo una discussione di due giorni si ammise la massima che l'industria agraria avesse ad assoggettarsi alla tassa, e si accolse la distinzione che leggesi nello articolo 9, il quale io prego il Senato a voler riconfermare col suo favorevole suffragio.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Intendo che ad un dotto economista qual è l'onorevole Senatore preopinante, le idee teoriche possano balenare alla mente con un aspetto così seducente da lasciare completamente da parte le resultanze dei fatti per non calcolare che le separazioni teoriche. E dico separazioni teoriche quelle del credito che egli audava facendo, non già perchè le stesse non abbiano la loro base nel fatto, ma bensì

perchè da noi esistono finora a stato di progetto soltanto, sia il credito agrario, come il credito fondiario.

E siccome sgraziatamente i contribuenti devono pagar danaro, e non teorie, e questo danaro non troverebbero nelle teorie che distinguono un credito dall'altro; per conseguenza non primi che le teorie invocate dall'onorevole preopinante, anche nel caso che fossero accettate nei paesi dove e la proprietà per sé, e l'industria del coltivatore possono trovare i sussidi del credito a ciascuno di loro attribuito per ottenere la produzione; possano applicarsi nel nostro paese ove questi sussidi, che come diceva or ora, sono semplicemente teorici, non esistono in fatto.

Tanto è vero che l'eccessiva preoccupazione delle teorie prevaleva nell'animo dell'onorevole preopinante, che egli immaginava che le scorte di colui che fa valere un fondo si riproducono annualmente nella raccolta del prodotto.

Ora, come tutti sanno, questo è un errore, giacchè una gran parte di queste scorte è necessario che rimanga continuamente sul fondo per riattivare costantemente i prodotti dell'anno avvenire, come sarebbero le scorte dei buoi, degli attrezzi rurali e di altri oggetti di simile natura.

Del resto se dappertutto fosse in vigore la gran coltivazione, se dappertutto i fitaiuoli fossero muniti di cospicui capitali, come si verifica per esempio in parte della Lombardia, io crederei che ci fosse una sufficiente facilità di applicare la legge per indurmi a votare questo articolo.

Ma se noi andiamo in paesi di proprietà più divise, se noi andiamo in paesi nei quali esiste la mezzadria, noi troviamo tali difficoltà a scernere fra i prodotti quello che si deve attribuire alla proprietà e quello che si deve attribuire al lavoro materiale dell'uomo che lavora il terreno, da non sapere come superarle.

B qui notiamo bene, che se il proprietario fa lavorare lui il fondo, generalmente parlando, fa lavorare lui il fondo da un individuo che paga, ed egli quindi ha una diminuzione del suo netto prodotto; ma se questa diminuzione del suo prodotto si verifica colla restituzione dei generi in natura concessi, perchè non gliela vorrete bonificare? Come distinguerete quella che è mercede dell'uomo che lavora per suo proprio conto, da quella che possa essere guadagnata nel ricavo complessivo che fa sul prodotto?

Ecco la gran difficoltà, a mio credere, perchè quel che è mercede della sua giornata, della sua opera materiale, voi non lo dovete colpire per mantenere la parità col proprietario. Dunque dovete colpire solo quel che forma guadagno oltre la mercede giornaliera, cioè dovete dividere quello che può considerarsi reddito naturale, dirò così del fondo, da quello che è mercede dell'opera del uomo che lo lavora, ed infine poi calcolare dopo queste due quote quel che egli guadagna lavorando questo fondo, oltre il compenso della sua opera personale.

Ora voi vi persuaderete che entrate in una tal minutezza di calcolo, in una tale ripartizione, che implica una difficoltà, una tale complicazione di elementi incalcolabili, che assolutamente diventerà poco meno che impossibile il potere sceverare questi diversi elementi di rendita fra di loro.

In questo stato di cose, io non posso che persistere nella opinione già da me emessa, che cioè venga soppresso l'articolo 9, avuto riguardo specialmente che le grandi proprietà nelle quali i grandi fittabili esercitano la loro industria in Italia, sgraziatamente si riducono ad una parte assai ristretta messa in confronto colla estensione generale del territorio del nostro Stato, e siccome l'eccezione non deve a mio credere prevalere sulla regola generale; così io credo che le esigenze della generalità dello Stato persuadano a sopprimere l'articolo di cui si tratta.

Presidente. La parola spetta al Signor Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Avevo domandato la parola per richiamare la quistione sul terreno pratico dei fatti, da quello delle teorie ove aveva spaziate l'onorevole relatore, perchè mi pare che prima di alzarsi alle teorie, è necessario stabilire bene i fatti materiali e storici dei quali si tratta.

Essendo ora il terreno dei fatti in gran parte stato percorso dall'onorevole preopinante, io mi limiterò a richiamare alla mente quanto aveva cominciato ad accennare l'onorevole Senatore Vacca, ed a palesare alcune circostanze di fatto sulle quali credo sia necessario fissare l'attenzione del Senato, e queste sono le seguenti:

Quando si sono fatti i censimenti dei fondi si è tenuto conto della coltura ed in conseguenza delle scorte e capitali con cui questi si coltivano o no?

Si è censito il fondo nudo, selvatico, incolto, o il fondo già coltivato già in istato di coltura?

Tutti sanno che i fondi sono stati censiti in pieno stato di coltura, ed in conseguenza insieme al terreno sono stati censiti i buoi che li lavorano e le sementi che sono necessarie a seminare, è stata censita qualunque scorta, che faceva parte di quella coltura.

Se dunque è stato censito il fondo in pieno stato di coltura, come si potrà adesso far pagare l'imposta sulle scorte?

Nè mi si dica che la cosa è diversa quando è un fittabile che esercisce il fondo, perchè o il proprietario nell'affittare il fondo ha dato tutte o parte delle scorte al fittabile, ed allora sono ancora le stesse scorte che hanno già fatto parte del censimento che risulta dal catasto, oppure il fittabile ha messo delle scorte proprie e con suo denaro, ed in questo caso il proprietario del fondo ha capitalizzato le sue scorte e la legge gli fa pagare l'imposta su questo capitale, e ne consegue che è un far pagare due volte l'istessa imposta, cioè sul fondo e sulle scorte.

Mi pare che sia così chiaro che il far pagare l'imposta anche al fittabile è ingiustizia, e che è poi in-

giustizia enorme il far pagare l'imposta sulle scorte al proprietario.

Il valore dei buoi e cavalli che coltivano il fondo, il fondo di sementi annue, il capitale circolante che serve annualmente a pagare i giornalieri nel libro dei conti del proprietario figurano essi nell'attivo o nel passivo? Certo nel passivo. E voi che nel catasto avete censito tutto l'attivo, volete ora far pagare imposta anche al passivo?

Questi sono fatti che credo necessario sieno considerati dal Senato.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo. In appoggio a quanto fu accennato dall'onorevole preopinante, farò osservare che in Lombardia l'imposta prediale nel nuovo censimento si dice tassa sulla rendita, e si è appunto costituita sulla rendita che può dare un fondo, s'intende lavorato e dotato, delle scorte relative e necessarie.

Ora vorrete voi tassare nuovamente il proprietario che ha già pagata la tassa sulla propria rendita?

Non aggiungo parole, questa essendo l'idea già spiegata dall'onorevole Plezza.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io confesso che sono di una opinione affatto diversa da quella esposta, e sarei piuttosto consenziente in quella espressa in un piccolo foglio dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Io credo che fra il terreno, come dicevano i preopinanti, nudo, abbandonato, selvaggio, ed il terreno quale si trova nelle mani dei proprietari e degli affittuarii vi sia uno stato medio, il quale vien preso per base nei catasti, e nelle stime che sono fatte nelle varie parti d'Italia.

Quando gli stimatori vanno su di un terreno essi stimano tutto ciò che è natura e sistemazione del terreno, le piantagioni, i lavori stabili che sono fatti sul terreno medesimo. Ma quello che si chiama stima viva e morta, cioè a dire il bestiame e le scorte, fa sempre una somma distinta dal valore del fondo. Ne segue che l'imposta prediale determinata su questo metodo di stima, lascia fuori le stime vive e morte.

Adunque, rigorosamente parlando, non solo l'affittuario che esercita la sua industria sul fondo, ma il proprietario stesso, per la parte che è la rendita delle sue stime vive e morte, dovrebbe essere soggetto a questa tassa.

Nondimeno non insisterò su questo punto, poichè la Camera dei Deputati passò l'articolo com'è attualmente; e poichè nessuno dei Senatori fa soggetto di una disposizione speciale, l'idea che l'onorevole Paleocapa espresse nella sua Memoria.

Ma se rinunzio per una parte a questa, che mi sembrerebbe rigorosa conseguenza dei principii e il sommo dritto, dall'altra parte non potrei ammettere che l'affittuario non fosse tassato sulla sua industria.

Ed invero l'affittuario il quale ha un capitale e che

va a prendere un terreno in affitto, esercita una vera e preta industria su questo terreno.

I Lombardi poi sono quelli i quali dovrebbero appoggiare questa proposta, poichè non possono ignorare che vi sono moltissimi affittuarii i quali hanno fatto delle colossali fortune colla loro industria, fortune che non rilevano dalla terra per sè, ma sibbene dall'esercizio dell'arte loro e dei loro capitali sopra il terreno.

Per me non v'è dubbio sulla questione: l'escludere l'industria agraria, la quale non è tassata nella stima del fondo, sarebbe un esonerare una notevole parte di cittadini da un'imposta che deve colpire la ricchezza mobile. Adunque respingo l'emendamento dell'onorevole Vacca, non proponendo l'emendamento dell'onorevole Paleocapa che sarebbe il *summum jus* nella questione, ma pregando il Senato ad approvare l'articolo quale è proposto.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Cambray-Digny. Rinunzio alla parola giacchè io avrei voluto dire precisamente ciò che fu ora detto dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Presidente (Rivolgendosi al Senatore Roncalli). Persiste nel suo desiderio di parlare?

Senatore Roncalli Francesco. Persisto.

Presidente. Allora ella ha la parola.

Senatore Roncalli Francesco. Intendo rettificare una asserzione meno esatta dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Egli ha detto che i Lombardi dovrebbero meno che altri insistere in questo emendamento perchè ivi è il sistema di grandi affitti e per conseguenza vi sono grossi capitali impiegati nella speculazione della cultura della terra. Sta infatti che in alcune parti della Lombardia sussistono i grandi affitti, ma in molte altre, per esempio, nella provincia in cui io son nato, non vi sono che piccolissime mezzadrie. Là il colono non ha che una parte sola della rendita del fondo, parte tale che non è sempre sufficiente al mantenimento della famiglia, anzi accade frequentemente che il proprietario debba sussidiarlo, e ora che manca il prodotto dei bachi da seta, restano i coloni debitori insolubili.

Citerò un fatto: prima del 1848 il governo austriaco e prima di allora anche il Governo italiano avevano imposto un testatico a tutta la popolazione. Il testatico dei massari o proletari, poichè i massari sono come i proletari, era di così difficile esazione che il Governo aveva trovato lo spediente, per essere pagato, di ritenere il padrone responsabile, ed il testatico era sempre infatti pagato dal proprietario: così quest'imposta veniva a gravitare sulla proprietà che è già gravemente censita, perchè i fondi, massime per i casaggiati, sono censiti in modo esorbitante. Ciò non ignora il Ministro delle Finanze, al quale furono presentate moltissime domande e ricorsi in proposito, benchè infruttuosamente.

Per tale motivo io dichiaro di appoggiare l'emendamento Vacca. Ho votato tutti gli articoli che si sono

discussi ed approvati di questa legge, sebbene per taluno non avessi tutta la persuasione, indotto a ciò dalla necessità e dal desiderio di non inceppare l'andamento degli affari. Ma in coscienza non posso dare il mio voto a questo articolo se non si accetta l'emendamento Vacca.

Presidente. Il Senatore Vacca non ha proposto un vero emendamento: ha fatto una domanda di soppressione.

Senatore **Vacca.** Ho fatto un emendamento soppressivo.

Presidente. La soppressione non è un emendamento.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Il Senato mi perdoni, non entro per niente nella discussione che ebbe luogo finora. La mia osservazione riguarda la locuzione dell'articolo.

L'articolo dice:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

Mi nasce il dubbio che con queste parole « persone estranee alla proprietà del fondo » si colpisca quelli che per avventura avessero l'usufrutto di un fondo e lo conducessero ad economia.

Mi si è detto che già si è fatta questa difficoltà alla Camera dei Deputati, e che si accontentarono della dichiarazione del Relatore della Commissione, che disse essere evidente che gli usufruttuarii non erano compresi.

Ma io non saprei accontentarmi di una dichiarazione fatta da un membro rispettabilissimo dell'altro ramo del Parlamento e desidero od una dichiarazione, o se il Ministro e la Commissione lo credessero opportuno, fare una piccola aggiunta che dicesse *estranee alla proprietà ed all'usufrutto del fondo.* »

Ministro delle Finanze. Credo che la parola *profitti* escluda assolutamente il dubbio del preopinante.

Suolsi in genere distinguere tre maniere di reddito, cioè la rendita, il profitto ed il salario: la rendita è il prodotto della terra, il profitto è il prodotto del capitale, ed il salario il prodotto del lavoro. Qui parlando di profitti, evidentemente si parla di capitali che sono annessi al fondo; e per conseguenza l'usufruttuario in questo caso è perfettamente parificato al proprietario.

Senatore **Lauzi.** Non so veramente se nella questione pratica i tassatori fiscali farebbero quelle distinzioni scientifiche che ha fatto il signor Ministro, e cosa farebbero, ove trovassero l'industria agraria esercitata da un usufruttuario, che certamente non è il proprietario del fondo. Ciò farebbe, a mio credere, nascere questioni e ingiuste pretese.

Si è detto che l'usufrutto è una parte della proprietà: ma a me hanno insegnato che l'usufrutto è un diritto di servitù sulla proprietà altrui. Ad ogni modo la dichiarazione fatta ora dal signor Ministro, che potrà me-

glio chiarirla nel regolamento, mi soddisfa abbastanza.

Senatore **Sauli L.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sauli L.** Non posso in verun modo approvare quest'articolo nono, perchè la legge che ora noi discutiamo s'intitola dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e i redditi agrarii non appartengono a tale ricchezza. Del resto i beni agricoli si danno per l'ordinario a coltivare ai massari; e pur troppo si porta pericolo che, negli anni di scarsità, i massari pieghino alla tentazione di prelevare, sulla totalità del raccolto, la quantità necessaria per soddisfare all'obbligo di pagare questa parte dell'imposta.

Presidente. Metto ai voti l'art. 9.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova, è approvato)

Presidente. Articolo decimo.

Ministro delle Finanze. Accetto la redazione della Commissione.

Presidente. In tal caso leggerò l'articolo qual è redatto dalla Commissione.

« Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel Comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede.

» Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel Comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione.

» Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la Cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto.

» In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita, salvo il disposto dell'art. 18. »

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Non faccia meraviglia al Senato, se avendo dichiarato in principio che questa legge, a mio avviso, porta in tutte le sue parti l'impronta dell'incertezza, non faccia meraviglia, dico, se io abbia bisogno in quest'articolo di uno schiarimento. Certamente ciò sarà effetto della scarsità del mio ingegno, ma io domando che cosa s'intenda con queste parole: *l'individuo ha la sua principale abitazione.*

Io non posso comprendere se questo sia il domicilio legale o la dimora, nè so comprendere quali saranno i sintomi dai quali conoscere la così chiamata *principale abitazione* di un contribuente.

Io suppongo un contribuente il quale abbia più possessi e più abitazioni in villa ed in città, domando alla

Commissione ove sarà colpito, quali saranno i criteri sotto il cui influsso sarà egli tassato?

Una tale espressione ha, a mio credere, sommo bisogno di essere determinata, affinchè non si accrescano quelle facilità all'arbitrario di cui esser deve scevra, o meno infetta una buona legge.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione del Senato notò che in questo caso d'una imposta affatto nuova e di contingente, seguire quella nomenclatura legale di domicilio, dimora, o residenza poteva praticamente collocare pel pagamento della tassa gli individui nei luoghi dove non hanno la loro principale abitazione, dove non percepiscono l'entrata nè la spendono, dove non contano come numero e come spesa per la determinazione del contingente.

Perchè, deve riflettere l'onorevole Senatore Martinengo, che in questa legge i comuni di consorzio hanno un contingente che si deve ripartire fra la gente che vi si trova realmente e che vi spende le sue entrate.

Poichè, se un individuo che abita in un comune e che vi spende le sue entrate avesse il domicilio altrove, egli in un luogo conterebbe come elemento misuratore del contingente, mai come popolazione e come spesa, ed in altro come elemento imponibile.

L'abitazione inoltre è un fatto apparente, sensibile, che può facilmente verificarsi e prendersi a norma dall'agente finanziario per mandar la scheda al contribuente e per tassarlo.

Ecco perchè si vuole preferire alla indicazione legale di domicilio un'espressione che rappresentasse codesto fatto....

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**.... che è la sua abitazione. E si disse *principale abitazione* pel caso che taluno avendone più di una, non pagasse in più luoghi. In questo caso, avendo più schede, sarà sua la cura di indicare dove intende pagare, e sarà meno difficile che non si crede, discernere se l'abitazione da lui prescelta è la principale.

Oltre di che era già ed è ancora intendimento della Commissione che si abbia conto del valor locativo per poter argomentare della fortuna de' contribuenti. Dopo accordi presi col signor Ministro, si è pensato disporre che le Commissioni abbiano a tenerne conto nelle loro critiche estimative. Ma perchè questo indizio del valor locativo riesca efficace è necessario che si conosca la principale abitazione del contribuente, quella cioè dove ha principalmente la sua rappresentanza, dov'è, quasi direi, il centro delle sue spese.

Infine l'espressione di principale abitazione, si usò pure sull'esempio di altre legislazioni che ne hanno fatto uso in casi analoghi.

Spero che queste spiegazioni soddisfacciano l'onorevole Senatore Martinengo.

Presidente. La parola spetta al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Le norme di un paese a noi

vicino non potranno essere di scuola nè di schiarimento al nostro, perchè queste Commissioni al certo lontane dallo avere la somma dottrina della nostra Commissione di finanza non potranno studiare le leggi francesi per applicare una legge italiana.

In quanto poi alla definizione che accetto tal quale mi venne fatta dall'onorevole signor Relatore, domanderò di nuovo quali saranno i sintomi di questa principale abitazione.

Io suppongo un individuo avente parecchi possedimenti, parecchie abitazioni; ciascuno dei comuni lo vorrà attirare nel suo grembo, vorrà applicargli i criteri, vorrà stabilirlo come membro contribuente del suo consorzio, poichè siccome la legge è basata sulla diminuzione del mio per accrescere il tuo, è naturale che tutti i consorzi lo vorranno qual contribuente nel loro contingente. Domando quale sarà il criterio che stabilirà la sua principale abitazione. Sarà perchè è la casa più grande? Sarà perchè ci sta di più? Quali saranno questi sintomi?

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Posto che il Relatore ci dice che questi criteri sono presi da una nazione vicina e già accertati dalla giurisprudenza, abbia la bontà di riferirceli, che se non altro serviranno allo scopo di schiarire i tassatori nelle operazioni loro, e di schiarire altresì i contribuenti i quali invece di andare a rovistare la giurisprudenza di un altro paese nel quale le disposizioni relative sono ben diverse dal nostro, e quindi non si sa se la giurisprudenza si potrà applicare, avranno invece negli schiarimenti che ci darà l'onorevole Relatore una norma per decidere cosa s'intende per *abitazione principale*; perchè quando si parla di domicilio, questa parola ha un significato definito, e si può quindi accertare quale è, ma quando si tratta di abitazione principale dipende dall'aspetto speciale sotto il quale la casa si considera. Diremo noi principale abitazione quella dove uno ha la principale sua rendita fondiaria? Consideriamo per principale quella nella quale ha la dimora più lungamente protratta? Ovvero consideriamo per principale quella nella quale ha un maggior numero di traffici? E così via via, sa il cielo quanti argomenti sulla prevalenza di una all'altra abitazione dell'individuo si potranno addurre quando questa non sia almeno almeno interpretata autorevolmente dal Relatore.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Prego gli onorevoli Senatori Farina e Martinengo di riflettere, che sostituendo le parole domicilio, o dimora, o residenza, non si evitano punto le questioni e i dubbi che il Senatore Farina ha sollevati a proposito della principale abitazione. Tutti coloro che versano nelle cose del foro sanno come qualche volta sia oltremodo difficile stabilire con precisione dove sia il domicilio, e distinguerlo dalla dimora, o dalla residenza. Le questioni non solo non sarebbero eliminate con queste parole, ma sarebbero più numerose e più ardue a risolvere. Principale abitazione

potrà essere in un dato caso l'abitazione il cui valore è maggiore, quantunque non sia occupata per una considerevole parte dell'anno. Come avverrebbe se uno avesse casa a Torino, e passasse due stagioni dell'anno in una villeggiatura sulla collina di Moncalieri; quella di Torino sarebbe certamente la principale abitazione. Alcune volte s'intende che possa essere quella dove più abitualmente si dimora.

E così in molti altri casi particolari, la espressione che sembra difficile in astratto, sarà di facile intelligenza quando si applicherà a' casi concreti.

Mi si chiede una definizione: ma *principale* ed *abitazione* sono due parole d'uso comune che ciascuno può definire da sé. Oltre di che nelle materie del dritto è già vecchio adagio che ogni definizione è pericolosa.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La principale abitazione adunque è un fatto che la Commissione ha creduto facilmente accertabile; un fatto che può qualche volta, ma non frequentemente, dar materia a contestazione: ma quando questa nascesse, potrebbe essere risolta assai più facilmente di quella a cui potrebbe dare occasione l'accertamento del domicilio, della dimora, o della residenza.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io non so come l'onorevole preopinante trovi maggior incertezza dove non c'è una definizione di legge, che dove questa definizione c'è. Per conseguenza io trovo che la parola *domicilio* ha un significato reale che è determinato dal complesso degli interessi dell'individuo, che costituisce quello che dicono i giureconsulti: *summam rerum suarum*; ma qui l'abitazione principale si riferisce a un fatto materiale, quello dell'abitazione, il quale esclude principalmente quell'unico criterio certo che c'è nella definizione del domicilio, e al quale egli nelle sue osservazioni finiva per riportarsi.

Dunque se succede una questione quando c'è la definizione, quando la definizione non c'è, evidentemente ne succederanno cento, perchè caschiamo nell'arbitrario circa il modo d'intendere abitazione principale, che io non trovo definito.

Per conseguenza uno l'intenderà in un modo, un altro in un altro, e ne nasceranno discussioni non solo tra i Comuni e i contribuenti, ma anche tra i Comuni fra loro. E qui poi c'è di peggio, non si sa chi deciderà queste questioni, per cui ci mettiamo precisamente in un mare d'imbarazzi dal quale non saprei come potremo in pratica cavarci.

Se non che prevedo che in questa legge vi saranno tanti imbarazzi, e che ci verranno per l'interpretazione tanti commenti corollari e schiarimenti da disgradarne la faraggine di quelli che hanno scritto i giureconsulti per l'interpretazione delle leggi romane.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Il Senato ha rinviato alla Commissione l'art. 7 che determina i casi di esenzione dall'imposta affinché si avvisasse al modo ed alla forma della tassazione dei soldati di terra e di mare.

Mi pare che l'art. 10 che ora è in discussione non possa essere assentito se prima non viene disposto come e quando i soldati debbono pagare la loro imposta. Quest'articolo disponendo in modo assoluto che « l'imposta sui redditi è dovuta per regola nel Comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione o l'ente morale la sua sede » evidentemente non si saprebbe in quale località, in qual Comune la dichiarazione del soldato debba esser fatta e la tassa pagata.

Quindi mi pare che se approviamo questa disposizione generale, saremo poi obbligati a venir a distrurre quello che abbiamo fatto, se vogliamo far per riguardo ai soldati di terra e di mare una disposizione tale per cui, come è nella intenzione del Governo ma non certo nella mia, si abbia a far pagare ai soldati questa tassa.

Con questo doppio rinvio alla Commissione si potrà contemporaneamente coordinare un articolo coll'altro, che cioè il posteriore non sia in urto col precedente che già sarebbe votato.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione accetta il rinvio.

Ministro delle Finanze. Io non ho sentenziato questa mattina se ciò sia bene o male; ho solo detto che dalla legge votata dalla Camera risulta evidentemente non essere esclusi.

Senatore **Di Revel**. Dicendo che non li esenta pare che si debba dire che essi son compresi.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Di Revel pel rinvio di questo articolo 10, alla Commissione di Finanze onde lo prenda in considerazione coll'articolo 7, che già le fu rinviato.

Chi approva questo rinvio, sorga.

(Approvato.)

Passiamo ora al 2 capo, articolo 11.

Prego l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze a dirmi se dissente sempre dalla redazione della Commissione.

Ministro delle Finanze. Farò una dichiarazione.

Io credo essere d'accordo colla Commissione nel concetto dell'aggiunta che essa voleva introdurre, e che ora trasformerebbe in giudizio facoltativo delle Commissioni comunali; perciò credo che dovrebbe essere mantenuto l'articolo quale il Ministero lo ha proposto. Però, siccome ci sono anche qui in un'alinea di quest'articolo 11, le parole *principale abitazione*, adoperate invece di *domicilio*, *residenza* o *dimora*, così mi sembra che tanto per le ragioni dell'emendamento, che verrà discusso, quanto per la ragione di questo inciso, che dipenderà dall'articolo precedente, si potrebbe passare subito all'articolo 12, tenendo l'11 in riserva.

Quanto all'articolo 12, dichiaro fin d'ora che accetto la modificazione della Commissione.

Presidente. Leggerò dunque l'articolo 12 del Mini-

stero combinato colla modificazione della Commissione, tenendo in riserva l'articolo 11.

« Art. 12. Le dichiarazioni contemplate nel precedente articolo devono specificatamente distinguere:

» a) I redditi procedenti da crediti ipotecarii o chirografarii, o da altri titoli d'indole permanente;

» b) Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

» c) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale.

» d) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci. »

(Approvato.)

« Art. 13. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizii, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione. »

(Approvato.)

« Art. 14. I redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall'esercizio di un'industria, si calcoleranno secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure se l'esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo che esso esercizio avrà durato. »

(Approvato.)

« Art. 15. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

» Non potranno far parte di tali spese:

» 1. L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno proprii dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo 32;

» 2. Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;

» 3. La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Questo articolo 15 mi pare si colleghi con un dato che presupponiamo già come assentito, che è quello del valore locativo. Se il valore locativo deve essere base alla tassazione, come poi si dovrà dedurre nel numero 3 di quest'articolo la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia?

Se egli notificherà il fitto che paga, questo servirà per criterio nella sua fissazione, e se poi lo deduciamo, mi pare che involgiamo, a mio dire, una contraddizione.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Signor Relatore.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Qui è una spesa e non è che un indizio per la fortuna del contribuente.

Presidente. Se non si domanda più la parola metto ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 16. Nel reddito delle Società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le Società d'assicurazione, mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti. »

(Approvato.)

« Art. 17. Le Società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedono a parte dell'interesse sociale. »

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 18 proposto dalla Commissione.

(Vedi sotto.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sarebbe opportuno che anche quest'articolo, poichè in alcune parti si collega all'ultimo proposto, fosse rimandato alla Commissione, e si procedesse all'articolo 19.

Presidente. La Commissione aderisce?

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Essendo stati rimandati vari articoli dei quali alcuno è richiamato negli altri, mi pare opportuno che siano rimandati tutti alla Commissione, se no correremo il rischio in qualche articolo di votare qualche inciso in contraddizione con quello che si starà per fare.

Ministro delle Finanze. Non può nascere questo, perchè gli articoli che si sono rimandati alla Commissione sono tutti articoli che erano modificati dalla medesima, e si riferiscono a determinati punti di questione.

Del resto se si vuol discutere anche quest'articolo 18 non ho alcuna difficoltà.

Presidente. La Commissione accetta il rinvio?

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Si potrebbe discutere perchè non è legato con quelli già rinviati. Parlandosi di società si parla di sede, non di principale abitazione, e la sede non entra in discussione.

Ministro delle Finanze. Allora accetto la proposta della Commissione.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io credo che sia una necessità di rimandarlo alla Commissione insieme a quelli che le furono già rimandati.

Si tratta di determinare il modo con cui i soldati dovranno contribuire in questa tassa.

Se noi sanzioniamo in termini assoluti l'articolo 18, la disposizione sua è così assoluta che comprende tutti, perfino il piffero se ci fosse nel reggimento.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. L'articolo 18 della Commissione?

Senatore **Di Revel**. Ho sbagliato; alludevo all'articolo 18 del Ministero.

Presidente. Rileggo l'articolo 18 quale è stato proposto dalla Commissione.

« Nel calcolare la quota dell'imposta sui redditi delle Società indicate nei due precedenti articoli, saranno da questi redditi sottratte le somme dichiarate da persone dimoranti nello Stato, come parte di loro reddito proveniente da *poste* sociali o da *azioni* loro appartenenti.

» La prova della dichiarazione fattane si avrà dal duplicato della dichiarazione medesima, autenticato nel modo che sarà prescritto dal Regolamento.

» Nella dichiarazione saranno specificate le *azioni* o gli altri titoli che si hanno per partecipare ai beneficii sociali. Il dichiarante può anche fare apporre sulle *azioni* il *visto per la tassa dell'anno*, dall'agente finanziario, nell'atto che fa la dichiarazione, o dopo averla fatta.

» Le Società, a cui gli interessati faranno pervenire in tempo cotesti duplicati, saranno esonerate dalla corrispondente parte di tassa.

» In caso di differenza tra la parte di dividendo denunziata da un socio come reddito suo, e la parte che dichiarò avere nella società, sarà tenuto conto della somma minore nello abbuonare alla società la corrispondente parte di tassa. »

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Quantunque il signor Ministro abbia accettato quest'articolo introdotto dalla Commissione, io spero che il Senato lo vorrà rigettare, se per poco rifletterà alle ingiuste conseguenze che dal medesimo deriverebbero.

Coll'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge, i redditi di una società anonima vengono per intero applicati in caricamento a quel comune dove la società è costituita.

Ora se s'introduce quest'articolo, ne verrebbe la conseguenza che una parte degli azionisti potrebbero sottrarre al paese cui è caricata l'imposta per l'intero dividendo di una società, una parte del dividendo stesso; quindi mancherebbe la materia tassabile al comune tassato.

Porto per esempio la Banca Nazionale la quale è costituita in Torino. Supponiamo che i dividendi della Banca siano due milioni all'anno. Se l'aliquota dell'imposta fosse il 4 per cento, sarebbero 80 mila lire all'anno che la città di Torino sarebbe obbligata a pagare alle finanze per causa della Banca Nazionale.

Ora se alcuni azionisti della Banca invece di versare la propria tangente d'imposta a Torino, la versassero in Asti, in Alessandria, in Genova o altrove, è naturale

che dovrebbero gli altri contribuenti di Torino pagare allo Stato le 80 mila lire dovute dalla Banca Nazionale, che andrebbero in parte a diminuire ingiustamente le quote di altri paesi.

Dico ingiustamente, perchè a cotesti, non essendo valutati i proventi della Banca Nazionale nel loro contingente, si farebbe il regalo di una attività della quale non sono quotati.

Quanto io ho osservato per Torino si può dire di Milano, di Napoli, di Genova e delle altre città dove esistono grandi stabilimenti di credito, grandi società commerciali, le quali città non avrebbero mezzo di riscuotere i proventi per i quali vengono maggiormente imposte.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione aveva posto mente alla obiezione ora sollevata dall'onorevole Senatore Giovanola, ed anzi aveva preso in considerazione ciò che vedesi esposto su questo argomento in uno dei documenti stampati e annessi alla relazione, nel quale si è lungamente discusso questo oggetto e risoluto; almeno come pare alla Commissione.

Dove il disegno di legge fa menzione de' dividendi sociali come criteri di ripartizione, si considera come indizio di ricchezza da tenersi come uno de' termini della distribuzione, e non come materia imponibile.

Prego il Senato di far attenzione a questa distinzione sostanziale.

Nei criteri c'è per esempio l'imposta fondiaria, ma non perchè sull'imposta fondiaria si debba mettere la imposta: ci sono le poste, i telegrafi, ed insomma tanti altri fatti che si tengono come indizio generale del movimento della ricchezza, ma che non sono materia imponibile. I dividendi delle società in quanto che si trovano fra criteri, debbono avere lo stesso valore indiziario che hanno le poste, i telegrafi ed altri simili criteri, vale a dire che sono indizi del movimento della ricchezza nei luoghi dove hanno sede società che le producono e non altro.

Posto adunque che i dividendi sono nell'articolo 2 semplici criteri di ripartizione e non materia imponibile, non è punto ingiustizia tenerne poi ragione come materia imponibile nella distribuzione delle quote, e sottometerli alle norme generali poste da questa legge dalle quali il disegno ministeriale li eccettua cogli articoli 16 e 17.

Per effetto di questi articoli, mentre un socio della Banca Nazionale (che sarebbe appunto la società che ha citato l'onorevole Collega Giovanola) dimora p. es. attualmente in Alessandria, ed ivi spende l'entrata che gli fruttano le azioni della Banca e perciò vi cagiona per via delle sue spese un aumento di ricchezza, ed ivi conta colla sua famiglia come parte della popolazione, e perciò concorre come numero e come valore ad ingrossare gli indizi che fanno assegnare un contingente più grosso ad Alessandria, sarebbe sottoposto

alla tassa in Torino, e quindi piglierebbe parte al contingente di quest'ultima città.

Ma ciò non è tutto.

Questa imposta diretta è presa per base delle soprattasse comunali e provinciali. Ora vedete che cosa avverrebbe nel caso nostro.

Questo socio della Banca Nazionale vivendo in Alessandria godrebbe come cittadino di Alessandria di tutte le spese che faranno fra il comune e la provincia dove egli dimora, dove egli percepisce la sua entrata, dove è concorso, come ho detto, a far assegnare un certo contingente; e nel tempo medesimo poi a Torino pagherebbe la sovrimposta e con essa pagherebbe una parte delle spese che Torino fa, e di cui godono i cittadini che abitano questa città. Ed infine non è giusto che il cittadino di Alessandria paghi sull'entrata sua un contingente diverso dal contingente che pagano gli altri suoi conterranei. Ad evitare questo inconveniente, la Commissione vi propone di disporre coll'articolo 18, che quando quelli che dimorano fuori del luogo dov'è la sede della società, dichiarino di avere per loro entrata un profitto proveniente da azioni sociali; questo profitto sia calcolato come base della quota di tassa che gli spetta pagare, nel luogo dove è fatta la dichiarazione, e per conseguenza poi non sia calcolato un'altra volta come posta del dividendo sociale nel luogo dov'è la società; la quale da quel dividendo il sottrarrebbe nel modo che è espresso in codesto articolo.

Questo concetto è sembrato alla Commissione perfettamente conforme alla giustizia.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Il ragionamento dell'onorevole Relatore andrebbe benissimo se si trattasse di una pura imposta di quotità. Allora si capisce che sia indifferente che uno paghi in un sito piuttosto che in un altro; ma qui si tratta di un'imposta di ripartizione. Ogni paese per formare il proprio contingente riceve una determinata dotazione di attività della quale non si può giustamente spogliare. Non sarebbe conveniente di lasciare all'arbitrio privato di alterare i termini della ripartizione, trasportando ad un comune l'attività della quale non gli si è dato carico.

E non istà la ragione che i criteri sono semplici indizi e non materia di tassazione diretta, quando alcuni di essi, come quello del quale io ho parlato, ha una influenza così diretta, così sensibile sulla distribuzione dell'imposta.

Se poi un cittadino che sia in Alessandria spende colà la sua parte di rendita della Banca Nazionale, tanto meglio per Alessandria di cui crescerà la ricchezza mobile per l'aumentata circolazione di ricchezza, ma non è una ragione per la quale debba essere diminuito il carico ai suoi contribuenti mediante l'introduzione di un elemento di tassa non prescritto nel contingente.

Queste ragioni sono così evidenti, che io non dubito che il Senato vorrà rigettare l'articolo della Commissione.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 18 proposto dalla Commissione.

Voci. Siamo in numero?

Presidente. Prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero.

(I Segretari procedono alla verifica.)

Non siamo più in numero. Prima di sciogliere la seduta conviene che il Senato stabilisca il suo ordine del giorno per domani.

Domani potrebbe andare in discussione il progetto di legge sul bilancio attivo dello Stato di cui fu distribuita questa sera la Relazione. Esso non ammette dilazione. È poi importante che si porti a termine, se fosse possibile, la discussione di questo progetto di legge. Interrogo il Senato se intenda riunirsi domani più presto dell'ora consueta?

Voci. Sì, sì.

Presidenté. Propongo allora al Senato di volersi riunire alle ore 11, quindi stare in seduta fino alle 3, e, se si crede opportuno, riprendere la seduta un'ora dopo, spingendola fino dove sarà necessario.

Senatore **Ricci**. Non si può deliberare perchè non siamo in numero.

Presidente. Questa non è deliberazione; è un Consiglio che si chiede, è un avviso. La Presidenza in questo caso fissa l'ordine del giorno.

Domani adunanza pubblica alle ore 11.

La seduta è sciolta (ore 10 e 3/4).

XLIX.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Omaggi — Discussione del progetto di legge sul bilancio attivo pel 1864 — Richiami del Senatore Pareto — Risposta del Presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli del progetto — Schiarimenti richiesti dai Senatori Martinengo, Pernati, Impericli e Ricci sovra varii numeri della tabella N. 1 e forniti dal Ministro delle Finanze, e dai Senatori Duchoqué e Giovanola — Emendamento del Senatore Plezza sul N. 41 combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Duchoqué — Reiezione del medesimo ed approvazione dei N. 41 e dei successivi della detta tabella non che della tabella N. 2 — Parole del Senatore Di Revel contro la proposta di votare questo progetto infine della seduta e contemporaneamente a quello per una imposta sulla ricchezza mobile — Deliberazione ed immediata votazione dello stesso — Seguìto della discussione del progetto di Legge per una imposta sulla ricchezza mobile — Emendamenti all'articolo 7 proposti dalla Commissione in seguito al rinvio fattolo del medesimo — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Martinengo, Di Revel, Farina, combattute dal Ministro delle Finanze — Approvazione dei tre primi numeri dell'articolo 7 coll'emendamento della Commissione — Istanza del Senatore Lauzi sul N. 3 dell'articolo 7 del progetto ministeriale — Risposta del Senatore Scialoja — Proposta del Senatore Pareto — Emendamenti dei Senatori Farina e Plezza — Parole del Senatore Scialoja contro l'emendamento Farina — Reiezione dell'emendamento Farina — Approvazione del N. 3 dell'articolo 7 del progetto ministeriale secondo la proposta Pareto — Sull'emendamento della Commissione al N. 4 dell'articolo 7 parlano contro il Ministro delle Finanze, il Senatore Alfieri; in favore i Senatori Vacca e Spada — Ritiro degli emendamenti proposti al riguardo dai Senatori Martinengo e Alfieri — Reiezione dell'emendamento della Commissione ed approvazione del N. 4 dell'articolo 7 del progetto ministeriale — Dichiarazione del Senatore Scialoja (Relatore) sull'articolo 10 stato inviato alla Commissione — Appunti dei Senatori Farina, Martinengo e Ricci — Risposta ai medesimi del Senatore Duchoqué — Approvazione dell'articolo 10 — Deliberazione per tener seduta alla sera — Proposta del Ministro delle Finanze combattuta dal Senatore Marliani — Adozione della proposta del Ministro delle Finanze per l'aggiornamento a lunedì — Dichiarazione del Senatore Scialoja e del Ministro delle Finanze in ordine all'articolo 11 pure rinviato alla Commissione — Osservazioni del Senatore Martinengo — Risposta del Senatore Scialoja — Considerazione del Senatore Lauzi — Adozione della proposta sospensiva dei due primi alinea del detto articolo — Approvazione dell'articolo 11 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta al mezzogiorno.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giacomo Andrea Musso e A. Plebano, di un loro lavoro intorno alla situazione ed all'avvenire delle finanze italiane;

Il cavaliere Luigi Prota, presidente della Società nazionale emancipatrice del sacerdozio italiano, di 120 copie di un suo opuscolo col titolo: *Lo scisma ed il Clero liberale in Italia.*

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ATTIVO PEL 1864.

(V. *Atti del Senato* N. 68).

Presidente. Se piace al Senato, si comincerà la seduta colla discussione della legge sul bilancio attivo pel 1864, giacchè la Commissione di finanza abbisogna ancora di qualche tempo per poter presentare le ultime sue deliberazioni al Senato.

Terminata la discussione sul progetto di legge sul bilancio attivo si rimanderà la votazione di esso al termine della seduta, onde per quanto sarà possibile, si faccia contemporaneamente anche la votazione sul progetto di legge per l'imposta sulla ricchezza mobile.

Se non vi ha osservazione in contrario, do lettura del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo per l'esercizio del 1864.

(Vedi *infra*.)

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore Pareto. Non sono nuove in questo recinto le lagnanze che si sono fatte sull'ora tarda in cui viene presentato alla nostra discussione il bilancio.

Queste lagnanze con rincrescimento mi bisogna rinnovare anche in quest'anno, perchè appunto nel fine dell'anno in corso viene presentato alla nostra discussione una legge sì importante, e che deve entrare fra pochi giorni in funzione.

Io per certo voterò il bilancio, perchè non voglio momentaneamente incagliare il servizio pubblico, ma mi duole che non vi sia tempo adesso da poter percorrere così anche in succinto la politica del Ministero, giacchè è all'occasione che si vota il bilancio che si dimostra avere più o meno confidenza nel Ministero.

È perciò che io lamento, e credo lamenterà il Senato con me, questa epoca tardiva di presentazione, giacchè toglie al medesimo una delle sue principali prerogative, quella di sindacare la politica generale del Ministero medesimo.

Toglie anche al Senato quel prestigio che viene e dipende da un lungo, minuto e censenzioso esame del bilancio stesso, esame che ci è impossibile di fare, come si dovrebbe, perchè se noi ci addentrassimo in questo, dovremmo impiegarvi molte e molte sedute e rischierebbe, come diceva, il servizio pubblico di restare incagliato al principio dell'anno venturo.

Per esempio nella parte politica avrei fatta alcuna interpellanza al Ministero, ed a questo mi viene, per così dire, precluso il passo, ripeto, dal poco tempo che abbiamo da dare all'esame del bilancio.

Io avrei chiesto, per esempio, che reclamo ha fatto il Governo dirimpetto ad un Governo vicino circa una deliberazione presa dal Consiglio dipartimentale di Nizza, deliberazione nella quale si invitava il nostro potente alleato a riguardare le frontiere naturali di quel con-

tado, impingendo con ciò nelle determinazioni che si sono fatte quando furono disgraziatamente fissati i limiti colla Francia.

Avrei chiesto per esempio al Ministero dell'Interno se sa sorvegliare certe mene che hanno luogo nella valle d'Aosta, mentre che tendono quasi quasi a fare che quella provincia dimostri desiderio di diventare francese.

Avrei chiesto anche cosa ha fatto il Ministro degli Esteri a proposito di questa valle, e se ha protestato contro un certo discorso tenuto all'Accademia francese, quando distribuendo i premi alle opere più interessanti veniva detto da uno di quei signori, di cui non mi ricordo il nome, che si premiava un lavoro riguardante quella valle, perchè in essa si parla francese e perchè dessa dalla grande nazione devesi riguardare come sorella secondogenita della Savoia e che devesi a lei desiderare dalla Francia la sorte della primogenita.

Io avrei esaminato ed assieme a me quelli che più s'intendono di finanza avrebbero esaminato lo specchio presentato dal Ministero circa le nostre finanze, circa il progetto di parificazione entro un certo numero d'anni il bilancio nostro attivo e passivo.

Ma, lo ripeto, grazie alla mancanza di tempo, questo non possiamo fare, ond'è che la discussione nostra, per così dire, resta monca, ed il voto favorevole che accordiamo al bilancio è un voto di fiducia, ma non fiducia ragionata; perchè la fiducia ragionata è quella che si dà dopo un minuto ed accurato esame dell'operato nell'anno dal Ministero. Io lamento, come diceva fin da principio, questa condizione di cose, e la lamento perchè anche il Senato vi perde del suo prestigio.

Infatti esso dà un voto che non può dirsi fondato sopra un accurato e maturo esame della cosa che vota, ed è tanto più importante e tanto più desiderabile che questo modo cessi in avvenire, perchè disgraziatamente è invalsa l'idea che il Senato, in quanto al bilancio, non faccia più che da segretario, ponendo la sabbia sulla firma, e così diventa soltanto una Camera d'intervenzione.

Contro questo dobbiamo protestare, perchè nello Statuto è detto bensì, che le leggi di finanza saranno proposte prima all'altro ramo del Parlamento, ma non sta detto che noi non possiamo modificarle.

In conseguenza vorrei pregare il Ministro perchè nell'anno venturo faccia in modo che i bilanci ci siano presentati più presto, perchè possa aver luogo anco in quest'Aula quella matura discussione che conviene, perchè il Senato non abdichi una parte delle sue attribuzioni e prerogative.

Io spero che questo succederà secondo il mio desiderio, e finisco il mio discorso dichiarando di votare il bilancio per non incagliare, come diceva, l'andamento della cosa pubblica, ma non intendo con ciò d'impegnarmi in un vero voto di fiducia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Anche a me duole che

la ristrettezza del tempo non permetta all'onorevole preopinante di svolgere le sue idee sulla politica interna ed esterna del Ministero, giacchè sarei stato pronto a rispondergli sopra questo tema, e ad indicare qual è la via che noi abbiamo seguito. Di questa via finora da noi tenuta crediamo doverci rallegrare e non dolerci; e crediamo d'aver risposto alla fiducia del Principe, del Parlamento e del paese.

Ma poichè, come dissi, il tempo ci stringe, risponderò alla questione che l'onorevole preopinante ha toccato.

Veramente questi discorsi fatti in un'accademia francese, confesso, mi giungono nuovi e non li ho letti. Non seguo molto diligentemente i discorsi accademici, giacchè troppe altre cose mi occupano; oltre di che non do a quei discorsi un valore maggiore di quello che hanno. Ma un valore più grave avrebbe, ed ha, un voto al quale egli accenna, cioè un voto di un Consiglio compartimentale.

In questo punto mi è grato di poter assicurare l'onorevole preopinante che non appena questo fu noto, il Ministro degli Affari Esteri indirizzò al nostro rappresentante a Parigi una nota concepita in termini i più fermi, i più risoluti.

L'onorevole preopinante può essere sicuro che egli ci troverà sempre risolutissimi a mantenere alta la dignità e inviolata l'integrità della nazione, con quella convenienza di forme che risponde al nostro decoro, e al desiderio di vivere in buona armonia con una nazione civile; il quale desiderio però non ci lascerà mai imporcì cosa meno che giusta e dignitosa per il Re e per la Nazione.

Ciò premesso, mi è grata l'espressione della fiducia che il bilancio attivo sia discusso ampiamente dal Senato nell'anno venturo, e prometto di fare per mia parte tutto ciò che sarà possibile perchè questo avvenga.

Però respingo da me il concetto, che non ebbi mai, cioè che dal Senato debbano le leggi di finanze piuttosto essere interinate, che discusse. Valgami per ogni altro argomento il fatto della legge sulla ricchezza mobile, la quale stiamo largamente discutendo.

Senatore **Pareto**. Io ringrazio il signor Ministro della gentile risposta che mi ha dato circa quanto io accennava di quel voto espresso dal Consiglio dipartimentale di Nizza. Io era persuaso che egli sicuramente avrebbe tenuto alta la bandiera della nazione; di questo, punto non dubitava, ma siccome qualche volta succede che le cose non si fanno, desiderava che egli lo facesse palese, ed io nuovamente lo ringrazio di quanto ha detto.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, interrogherò al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad esigere le entrate ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1864, giusta l'annessa tabella numero 1, non che a smaltire i generi di privativa in conformità delle leggi in vigore. »

Senatore **Piazza**. Io avrei qualche cosa a dire sul titolo unico delle entrate straordinarie; domando se venendo quest'articolo approvato resta ancora aperta la via a far quelle osservazioni che crederò quando si leggerà la tabella.

Presidente. Sarà riservata la sua osservazione a quando si leggerà la tabella.

Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'articolo. 1.

Chi approva l'art. 1, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Le leggi e le disposizioni che regolano le imposte dirette e le relative sovraimposte nelle varie parti del Regno sono mantenute in vigore per l'esercizio 1864. »

Senatore **Martinengo**. Io avrei anche alcune domande a fare sopra alcuni titoli della tabella; domando se ciò si potrà fare anche dopo la votazione degli articoli.

Presidente. Dopo la lettura dell'ultimo articolo si leggeranno le due tabelle, ed i signori Senatori potranno fare le osservazioni che credono, chiedendo la parola sul numero cui si riferiscono.

Se non c'è altra osservazione sull'articolo 2, lo porrò ai voti.

Chi approva l'art. 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 3. In dipendenza del disposto dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1863, numero 1222, le spese già provinciali obbligatorie saranno per il 1864 ripartite nella misura risultante dall'unita tabella numero 2. »

(Approvato.)

« Art. 4. È confermata la facoltà al Ministro delle Finanze di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di cento cinquanta milioni, ed alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852, numero 1319. »

(Approvato.)

Ora si passa alla lettura delle tabelle.

Avverto di nuovo i signori Senatori che i numeri sui quali nessuno farà osservazione s'intenderanno dal Senato approvati.

Tabella N. 1.

ENTRATE ORDINARIE

TITOLO I.

Imposte sui redditi della ricchezza fondiaria.

N. 1. Tassa sui fondi stabili, rustici ed urbani. L. 112,009,509 68

TITOLO II.

Imposta sui redditi della ricchezza non fondiaria.

2. Tassa sui redditi della ricchezza

mobile L. 13,929,667 04

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Secondo il mio modo di vedere questo titolo comprende le tasse sulla ricchezza non fondiaria che si percepisce ora in L. 13,929,667 04.

Se viene approvata la tassa sulla rendita parmi che dovrà essere cambiata affatto questa cifra. Vi dovrebbe quindi essere espressa una riserva che l'una o l'altra di queste due somme verrà percepita e non entrambe.

Si dirà: non si poteva presumere attualmente ciò che in fatto non è ancora stabilito dalla legge. Ciò è vero anche al mio modo di vedere, ma ciò non pertanto se noi stanziamo la somma precisa in questo titolo, non vorrei che ne venisse una contraddizione con una legge che sarà sancita posteriormente al bilancio preventivo.

Fatta questa osservazione io mi rapporto agli schiarimenti che vorrà fornire l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il titolo resta sempre lo stesso, cambierà la cifra: io non ho potuto mettere altro che la cifra esistente sino al momento in cui la legge nuova sarà votata.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Alla vostra Commissione non era sfuggito l'argomento cui si è riferito l'onorevole Senatore Martinengo; e nella relazione ne ha dato un cenno, nel quale parmi che sia in qualche modo implicita la riserva che desiderava il Senatore preopinante.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola...

Senatore **Martinengo**. Domanderei ancora la parola per un altro schiarimento sopra questo stesso titolo.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Compulsando tutto questo bilancio coi suoi allegati che mi furono favoriti non ho saputo trovare conto della tassa di famiglia che vige in Toscana.

Sarà forse una semplice curiosità per me il sapere per qual motivo non venne espressa nella tabella N. 2 annessa a questa legge, che distingue le tasse di questa natura nelle antiche provincie, nella Lombardia, Parma e Modena. Siccome questa legge toscana fu portata come modello, direi quasi, per comprovare che la legge che si discute sulla ricchezza mobile sarà soddisfacente, avrei amato conoscere qual è veramente il motivo di questa omissione, ma confesso che non ho potuto trovarlo.

Ministro delle Finanze. Mi pare che l'onorevole Senatore Martinengo prenda un grande abbaglio: non è in questa tabella che la troverà, ma negli allegati al bilancio.

Senatore **Martinengo**. Nemmeno negli allegati...

Ministro delle Finanze. Domando perdono: negli allegati al bilancio troverà quanto desidera. La tabella, cui il preopinante accenna, non è fatta a dare un quadro dei preventivi delle varie imposte sulla ricchezza mobile vigenti nel Regno, ma soltanto a rappresentare il rapporto delle provincie antiche Sarde, della Lombardia, di Parma e Modena in quanto ai così detti centesimi addizionali, rispetto alle spese provinciali.

E ciò avviene perchè quelle provincie sono le sole in cui l'art. 241 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 sia in vigore.

Il prospetto dei proventi delle tasse sulla ricchezza mobile trovasi fra gli allegati al bilancio attivo da me presentato, e precisamente sotto la lettera B, se non erro.

In quel prospetto, l'onorevole Senatore Martinengo troverà anche la tassa di famiglia vigente in Toscana, sol che si compiaccia fare questo riscontro.

Senatore **Giovanola**. Non può essere altrimenti, in quanto che il titolo 2 importa L. 13,929,667 04, e così quasi 14 milioni, e siccome l'imposta sulla ricchezza mobile nelle antiche provincie ascende a 7 milioni e mezzo circa, ed a pressochè 2 milioni quella della Lombardia, il resto è appunto rappresentato dalla Toscana, ed in qualche parte anche da Modena, mentre sappiamo che nelle provincie meridionali non esiste questa tassa; ond'è chiaro che in questo titolo è pur compresa la tassa di famiglia vigente in Toscana.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Non farà certo meraviglia se questo dato mi è sfuggito.

Io credo positivamente alla parola dell'onorevole signor Ministro delle Finanze che la cifra di questa tassa esiste in bilancio, e se non ebbi campo a verificarlo si è atteso il brevissimo tempo che ci fu concesso, perchè essendomi solo stata distribuita la relazione ieri sera alle 11, non ebbi agio ad esaminare il bilancio, che siamo chiamati a votare solo dopo 12 ore dalla distribuzione della relazione.

Vorrà dunque il Senato usarmi venia se io sono venuto a fare una ricerca non del tutto necessaria.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola per fornire uno schiarimento al Senatore Martinengo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Se l'onorevole Senatore Martinengo lo desidera, si faranno portare qui tutti gli allegati al bilancio.

La tassa di famiglia di Toscana non può non essere inclusa nel bilancio. Il suo ammontare è di 1,300,000 lire circa; non si tenga alla cifra precisa, perciò dico incirca; se fosse stata ommessa, sarebbe stato un errore materiale da essere immediatamente corretto.

Senatore **Martinengo**. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del signor Ministro, ed ammetto che figurerà per 1,300,000 lire circa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. I documenti da cui risulta lo stato attuale dei proventi delle varie tasse di ricchezza mobile furono distribuiti fin dal principio di novembre, insieme al bilancio che stiamo discutendo; epperò non reggerebbe la ristrettezza del tempo invocata dall'onorevole Senatore Martinengo pel fatto di essersi soltanto ieri distribuita la relazione.

Senatore Martinengo. Prendo ancora una volta la parola solo per isgravarvi d'un rimprovero, che sarebbe meritato, per esserci stato il bilancio distribuito da circa un anno. Si è appunto perchè ci fu distribuito da gran tempo che esso riposerà sugli scaffali dei signori Senatori, come riposerà sul mio.

Presidente. Avevo dato ordine che fosse portato il bilancio cogli allegati, a cui si riferisce il chiesto schiarimento, ma poichè il Senatore Martinengo non insiste ulteriormente, e che non si è fatta altra osservazione sul numero 2 di questa tabella, conformemente a quanto diceva in principio che il silenzio per parte dei Senatori equivarrebbe ad un voto di assenso, riterrò il Senato per assenziente, e passerò al n. 3.

TITOLO III.

Imposta sul trapasso delle proprietà e sugli affari.

- 3. Tassa sulle successioni ereditarie . L. 11,195,000
- 4. Tassa sui beni di manomorta . . . » 5,960,000
- 5. Tassa sulle operazioni delle società di assicurazione e sul capitale di quelle accomandite ed anonime per azioni » 820,000
- 6. Registro » 27,125,000
- 7. Tasse ipotecarie » 2,750,000
- 8. Carta bollata e bollo » 18,276,750

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Nella relazione della Commissione trovo che la tassa sulle successioni in un compartimento di 1,815,248 abitanti diede in otto mesi L. 915,723 37, laddove in un compartimento di 7.146,864 abitanti non diede che L. 878.185 78.

Mentre sono grato alla Commissione di questi schiarimenti che ci ha forniti, non che di questo fatto che veramente proverebbe come la tassa sulle successioni in quel compartimento abbia prodotto poco o niente affatto, io prego il Senato di prendere ciò in considerazione, onde quando debba servire questo fatto, nuovo e strano, di criterio nella legge sulla ricchezza mobile, si vegga quale sarà la giustizia di tal criterio per quel paese di 7 milioni circa di abitanti, ove parrebbe si abbia la fortuna di non morire, giacchè si poco vi rende la tassa sulle concessioni.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore Duchoqué, Relatore. Avrà veduto il Senato che anche la Commissione ha nella sua relazione

caldamente raccomandato al signor Ministro di studiare le cause del fatto, cui si è riferito l'onorevole Senatore Martinengo.

A giudizio della Commissione è impossibile che sotto la cifra riferita non si asconda una massa di crediti da realizzarsi, dacchè le nuove leggi fra tanti effetti che hanno portato, non possono aver portato disgraziatamente quello di salvar dalla morte.

Giacchè ho la parola dirò che ora ho sotto gli occhi un documento che mi permette di ridurre a precisione quanto dianzi dicevo approssimativamente intorno alla tassa di famiglia in Toscana. Dissi che ascendeva circa a 1 milione 300 mila lire: ben poco mi discostavo dal vero. Essa ascende a lire 1 milione 344 mila.

Presidente. Se non si domanda più la parola, continuo la lettura.

TITOLO IV.

Dazi di confine.

- 9. Dogane L. 61,000,000
- 10. Diritti marittimi » 2,000,000

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io vorrei rivolgere una preghiera al signor Ministro riguardante l'amministrazione delle dogane, di voler cioè osservare che gli impiegati delle dogane siano più facilitanti verso il commercio, giacchè tutte le vessazioni che si fanno ora, specialmente nel porto di Genova e in quella dogana, disgustano i negozianti, e possono far anche rivolgere in parte, se non dico in tutto, il commercio altrove. D'altronde vi sono alcuni impiegati, i quali, non si sa il perchè, cercano non di defraudare il Governo, ma d'incagliarlo nella sua esazione. Succede che mentre che un giorno si dovrebbero fare 150 operazioni, con tutte le servizie che vogliono apportare all'introduzione delle merci, se ne fanno quaranta. In tal modo i bastimenti restano carichi, i capitani sono obbligati a spese, ed hanno perdite sensibili; così sono disgustati, e non si sentono che lagnanze tutti i giorni. Ancorchè si sia levato il dazio sopra i grani, son tali le formalità che si esigono per l'introduzione di questo genere, che alcune volte ho inteso molti negozianti a dire, che era meglio pagare due franchi all'ettolitro e spedire la mercanzia, che volere tante formalità che fanno perdere il tempo e che cagionano anche delle spese.

Vi sono pure i negozianti di mode, i quali fanno venire tutto ciò che ci è di più nuovo o dalla Francia e dalla Germania e da altri paesi. Queste mercanzie se non sono introdotte in tempo utile non sono più novità, si vendono nella stagione avanzata, i compratori sono già provvisti e il negoziante perde, e perde molto.

Io prego il Signor Ministro a voler vedere d'onde dipenda questa oscurità, o anche mal volere degli impiegati.

È successo anche un fatto nella dogana di Napoli

che posso garantire. In quella dogana era un impiegato superiore, il quale, nel 1861, quando si cambiò la tariffa sopra le merci estere, e che si ridusse ad un quinto, vale a dire, si diminuì di $\frac{4}{5}$ la tariffa stessa, questo impiegato, dico, possedendo la fiducia del commercio ed avendo molta esperienza nel suo mestiere, perchè era da molti anni impiegato, potè far sì che col solo quinto rimasto dall'antica tariffa, il Governo introitava ogni giorno lo stesso che il Governo borbonico incassava coll'intera tariffa, e questo il Signor Ministro potrà verificarlo. Ciò succedeva alla fine del 1860, e nei primi mesi del 1861.

Questo impiegato pare che avrebbe dovuto essere piuttosto premiato che dimenticato. No, Signori, a costui che era, come ho detto, antico in quella carriera, e che occupava un posto importante si fece lo sfregio di mandare impiegati subalterni per controllori, quasi con il mandato di fargli opposizione in tutto; egli poi se ne dolse col Ministero. Venuto a Torino egli ebbe la promessa che con lettera ministeriale si sarebbe rimediato a tutto. Ritornato in Napoli che cosa ha trovato? nulla. La lettera non è mai venuta, dimodochè vedendo offesa la sua dignità, egli dava la sua dimissione.

Ora tutto il commercio di Napoli (ove ho molte relazioni) rimpiange la perdita di questo impiegato....

Presidente. Scusi Signor Senatore, mi pare che questo sia un incidente affatto personale; non può inquirire forse....

Senatore Imperiali. Domando scusa, se non influiscono gli impiegati sull'introito doganale, non so che altro possa influirvi. Farà l'impiegato introitare molto se è buono, farà introitare molto di meno se è cattivo.

Del resto ho finito, perchè non era altro che una raccomandazione che io faceva al signor Ministro: i Ministri non possono essere dappertutto, non possono veder tutto, e molti degli impiegati talvolta li ingannano nei rapporti che fanno loro.

Senatore Pareto. Domando la parola sul numero 10.

Presidente. Ha la parola sul numero 10.

Senatore Pareto. Vengo a confermare i lamenti generali del commercio sopra gli incagli numerosissimi che si sono messi nelle operazioni doganali, e prego il Ministro a vedere se questa non è anche causa di diminuzione d'entrata, perchè molte volte quell'individuo che forse non frodava per la differenza del prezzo, froda per evitare le numerose formalità che vi sono.

Particolarmente in un articolo, a cui accennava il Senatore Imperiali, è certo che il ritardo è peggiore che il pagamento. Le mode sono mode di mesi; ma se quelle casse che contengono novità hanno da restare durante 15 o 20 giorni in dogana, come spesso succede e come ho sentito lamentare da molti negozianti, vede il Senato che facilissimamente il mercante si deciderà a far passare per via indiretta quello che non può avere per via diretta, ancorchè il dazio da pagarsi sia poca cosa.

In conseguenza io mi raccomando perchè siano prese misure che non vessino tanto i negozianti e che si

semplifichi la cosa, giacchè creda il Senato che non è la molteplicità delle forme che influisce sull'introito, è la veracità dei controlli che le garantisce, ma quando le formalità impacciano il commercio, ne viene a perdere la finanza. Il numero delle firme significa nulla e non assicura un vero controllo, giacchè si sa che quando uno degli impiegati ha messo la sua firma, gli altri generalmente appongono la loro senza ulteriore esame. Per conseguenza le troppe formalità fanno perdere molto tempo e molto danaro.

Parò poi a questo proposito un'altra osservazione relativa agli zuccheri, e al modo d'interpretare certe tariffe in un paese diversamente da un altro.

In una dogana si qualificarono zuccheri raffinati quelli che altrove erano detti grezzi o viceversa; da questo segue che convenne a qualche negoziante di Genova, per godere delle facilitazioni maggiori che si facevano ad Ancona, far partire il carico di zucchero da Genova, far il giro della penisola, per sbarcarlo ad Ancona, perchè mentre a Genova veniva tariffato ad un modo ad Ancona era tariffato in un altro.

Spero che il signor Ministro persuaso di quanto sia inutile che vi siano troppe formalità, ed utile che vi sia dappertutto un'uniforme interpretazione delle tariffe (non anticipo qui a questo riguardo alcuna proposta, giacchè vi è un progetto di legge davanti alla Camera su tale materia), darà, per l'utile del commercio e delle finanze, ordine che siano esattamente ed uniformemente interpretate le tariffe dovunque, senza quelle differenze che sono dannosissime al commercio.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non mi fermerò sulla prima parte delle cose che si sono dette, perchè bisognerebbe entrare in assai minuti particolari, che sarebbero fuori di luogo.

Quanto ai principii generali, credo che siamo tutti d'accordo, cioè che la visita doganale deve essere fatta con precisione, con riguardi, senza vessazioni e senza indugi: tutto questo il Ministero si sforza di ottenere. Più oltre non potrei dire.

Quanto poi alla seconda parte d'interpretare uniformemente la tariffa doganale l'onorevole preopinante ha tutte le ragioni; se non che il caso pratico non è quale per avventura fu a lui riferito. Il caso pratico era che in diverse parti del Regno s'interpretava diversamente la parola *raffinati e non raffinati* applicata agli zuccheri: dal che veniva che gli zuccheri per esempio a Genova pagavano meno di quello che in Ancona: ed era strano a vedere che gli zuccheri sdoganati a Genova andassero a venderli alle porte di Ancona, a prezzo minore di quello che si potevano colà vendere da quei negozianti. Ciò accadeva per la ragione che in Ancona avevano pagato 25 lire di dazio doganale le stesse qualità di zuccheri, che in Genova avevano pagato solamente 18 lire per quintale.

Per questo motivo si è dovuto stabilire una inter-

pretazione uniforme, la quale certo non poteva che dolere molto a quelli che sulla diversa interpretazione guadagnavano.

La questione degli zuccheri è commercialmente una delle più importanti: il Senato sa che se ne sono preoccupati dei governi, dei congressi speciali e che persino l'imperatore dei Francesi ne ha trattato nel suo discorso al Corpo legislativo ed al Senato francese. Dopo avere stabilita per decreto ministeriale la uniforme interpretazione, durante le vacanze parlamentari, io feci studio elaboratissimo su questa materia, e preparai la legge che è dinanzi alla Camera dei Deputati, e sarà poscia presentata al Senato.

Allora addurrò le ragioni che mi determinarono, e giustificherò il metodo da me adottato.

Senatore Ricci Alberto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci Alberto. Vorrei pregare il signor Ministro di dirmi, se sia sua intenzione di far scomparire la differenza che esiste relativamente ai diritti marittimi tra le antiche provincie e le nuove.

I diritti marittimi sono tutti percepiti a favore del Governo, però riguardo ai lavori marittimi nelle antiche provincie i due terzi delle spese sono a carico delle provincie e dei comuni, ed invece nelle nuove tali opere sono tutte a carico del Governo.

Dal momento che si tratta dei congruagli, domanderei, ripeto, se sia intenzione del Governo di stabilire un congruaglio anche a tal riguardo.

Ministro delle Finanze. Non vi ha nessun dubbio che vi deve essere parità di gravami, come vi deve essere parità di vantaggi. Questo è ciò che il Governo si è studiato di fare col progetto di legge comunale e provinciale che è oggi davanti all'altro ramo del Parlamento. Realmente, come bene dice il proponente, sarebbe inutile che vi fosse da un lato la parità nei tributi, quando dall'altro lato alcune provincie e comuni godevano di vantaggi che non godono le altre provincie e gli altri comuni.

Senatore Ricci. Ringrazio il signor Ministro della dichiarazione che ha fatta e spero che vorrà ...

Ministro delle Finanze (Interrompendo). La legge è già davanti all'altro ramo del Parlamento.

Senatore Duchoqué, Relatore. Anche la vostra Commissione nella sua relazione ha creduto di emettere la sua opinione a questo riguardo, e dando lode al signor Ministro della semplificazione metodica e scritturale del bilancio, ha voluto toccare come questa semplificazione copra sempre una complicazione reale che tuttavia persiste in alcuni servizi. Però non ha potuto la Commissione stessa dissimulare che tutto non si poteva fare in un tempo, e siccome molta parte di questa semplificazione reale non può venire che per effetto di leggi da votarsi dal Parlamento, così la Commissione crede di doversene rimanere all'avvertenza che ha scritta nella relazione.

Senatore Parnati. Posto che siamo nelle osserva-

zioni e preghiere al signor Ministro per la parificazione nell'esazione delle imposte, mi permetto di richiamargli ciò che gli fece osservare ieri sera l'onorevole Senatore Di Revel sulle tasse di registro. Sebbene sia una legge unica che regola in Italia questa tassa, tuttavia la sua percezione dà risultati diversi nelle diverse provincie, e questa differenza proviene essenzialmente, come osservava l'onorevole Di Revel, dalla differenza di legislazione che esiste nelle varie provincie circa alla validità di certi atti, ed alla necessità inevitabile di sottoporli all'imposta sotto pena di nullità.

Così è nelle antiche provincie specialmente, ove una grandissima parte degli atti non sono validi se non sono registrati, mentre ciò non esiste in altre provincie. È un fatto costante che il prodotto delle imposte il più delle volte dipende dalla maggiore o minore facilità che vi sia a commettere frode. Nelle antiche provincie e in altre pure, dove questa nullità degli atti è sancita per legge, se gli atti non sono registrati, evidentemente non si possono sottrarre gli atti medesimi all'imposta, come si sottraggono in altre provincie, onde ne viene la differenza enorme che si vede tutti i giorni nei rendiconti che stampa l'amministrazione delle finanze tra il prodotto che dà la tassa di registro nelle antiche provincie e quello che danno altre provincie.

Io domando adunque al signor Ministro se è disposto a fare che s'introduca in tutte le provincie del Regno la disposizione che colpisce di nullità certi atti che non furono sottoposti ad insinuazione, onde far cessare il pregiudizio che risentono le finanze, e vi sia una vera parificazione di questa tassa.

Ministro delle Finanze. A me pare che alla giusta osservazione dell'onorevole Parnati abbia risposto anticipatamente col fatto il mio collega di Grazia e Giustizia, mediante la presentazione in Senato del progetto di codice civile, e del progetto di codice di procedura civile.

Il Ministero attuale fin dai primi giorni che ebbe l'onore di reggere gli affari, si propose a fine principalissimo di accelerare il più rapidamente possibile l'ordinamento dello Stato sopra basi uniformi. Io credo che la promulgazione di un codice comune a tutto il Regno provvederà molto più efficacemente, di quello che potessero disposizioni speciali, le quali per avventura non sarebbero votate prima del codice e non otterrebbero interamente lo scopo.

Ma vi sono certe ineguaglianze le quali nascevano da speciali e privilegiate condizioni, una delle quali fu ricordata dall'onorevole Di Revel nel mese di marzo, quando si discuteva il bilancio 1863, ed era quella che si riferiva al Banco di Napoli. Io dichiarai allora di riconoscere questo difetto e promisi di occuparmene.

Ora credo di poter annunziare al Senato che le nostre trattative toccano il termine; e che ho speranza che col primo dell'anno del 1864 il Banco di Napoli sarà, rispetto al bullo e registro, entrato nelle condizioni normali.

Senatore **Pernati**. Io non ho molta fiducia che il nuovo Codice civile possa così presto essere adottato e posto in attività, e pregerei il Ministero a vedere se per la natura dell'oggetto di cui si tratta cioè della validità di alcuni atti dipendente dalla formalità della registrazione, non si possa fare un progetto di legge speciale separato dal Codice civile.

Mi pare sia troppo l'aspettare che il Codice civile unico per l'Italia sia messo in esecuzione, perchè ora mai sono molti i progetti che si sono presentati e non ebbero mai seguito; e non è giusto si continui tanto tempo a sopportare da alcune provincie un onere, una disparità così grande per questa imposta.

Presidente. Siccome quanto si è detto sotto i numeri 9 e 10 non sono che eccitamenti e raccomandazioni, così, stando alla premessa già fatta in principio, passerò al

TITOLO V.

Dazi interni di consumo.

11. Dazio di consumo sulle bevande e le carni, e tasse di fabbricazione sulla birra e le acque gazoze L. 22,825,196 67

TITOLO VI.

Privative.

12. Tabacchi L. 70,360,000 »
 13. Sali » 39,000,000 »
 14. Polveri » 1,800,000 »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Altre volte, ricorderà il Senato, io ebbi ad occuparlo intorno ad un'istanza che faceva al Ministero circa una differenza che esisteva di trattamento nelle diverse Provincie del Regno d'Italia relativamente allo spaccio della polvere da sparo. Credo che vi sono ancora due Provincie nelle quali la differenza da me segnalata da oltre a due anni non è tolta, e non sono soggette alla privativa.

Questo fatto essendo stato da me segnalato da oltre due anni, parmi che ci potesse essere tempo a porvi riparo.

Era necessario ottemperare al diritto che tutte le Provincie dello Stato fossero egualmente trattate ed anche perciò di porre la privativa.

Allora si stava studiando un piano di ampliamento della privativa sulla polvere da sparo.

Io conservo la mia opinione su questo riguardo, cioè contro la libera fabbricazione delle polveri e mi riservo di svolgerne i motivi quando questa venisse proposta.

Oltre il danno della perdita del prodotto sulla tassa delle polveri, havvi quella del contrabbando ai confini di queste Provincie, massime della Toscana, affatto indeterminati colle altre provincie: è difficile quindi che le polveri da sparo della Toscana non vadino negli

altri paesi, perchè lo spaccio delle polveri che qui figura per solo 1,800,000 salirebbe certamente a somma maggiore.

Per questo riflesso io insisterò nuovamente, per la terza volta, presso il Ministero onde voglia prendere in considerazione questa mia proposta di stabilire una legge che sarà proficua e giusta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Anche per questo punto credo che il Ministero abbia col fatto preceduto al desiderio dell'onorevole Martinengo, poichè ebbi l'onore di presentare alla Camera dei Deputati un progetto di legge, per cui si darebbe libertà completa alla fabbricazione della polvere.

Può disputarsi se sia da preferire il sistema della privativa o quello della libertà. Di ciò verrà in acconcio trattare quando verrà in discussione la legge: ma in quanto all'aver veduta la necessità di parificare questo ramo di finanza, io non potrei esserne appuntato, perchè già da qualche tempo, come ho detto, presentai alla Camera dei Deputati la legge relativa.

Presidente (legge.)

TITOLO VII.

Lotto.

15. Lotto L. 37,042,282 »

TITOLO VIII.

Rendite del patrimonio dello Stato.

16. Strade ferrate e pirocasi sui laghi L. 31,160,000 »
 17. Rendite degli stabili ed altri capitoli appartenenti al demanio dello Stato » 14,747,625 »
 18. Interessi sui titoli del Debito pubblico di azioni industriali e di crediti » 358,326 97
 19. Vendita di oggetti fuori d'uso » 3,500,000 »

TITOLO IX.

Proventi di servizi pubblici.

20. Poste L. 12,800,000 »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Duolmi occupare nuovamente il Senato per altra osservazione a riguardo alla privativa delle poste.

La legge, colla quale furono istituiti gli uffizi postali, dico all'art. 3° vi sarà in ogni Comune un ufficio postale.

Il disposto da questa legge fu eseguito, ma in parte minima.

Furono in origine istituiti uffizi in tutti i Comuni, ma poi vedendosi che questi uffizi non erano forse pro-

fici fino a quel limite che l'amministrazione intendeva avessero ad essere, vennero soppressi in gran parte.

I Comuni quindi a cui venne tolto l'ufficio postale od a cui non fu dato, vennero gravati di una spesa per avere la loro corrispondenza.

In questi tempi di libero scambio, e di aumento di commerci e di progresso, noi sappiamo che non solo vi ha necessità di rapide comunicazioni, ma ancora di facilità e prontezza nella corrispondenza.

Io perciò vorrei che l'ufficio postale non fosse un elemento di lucro, ma fosse un servizio dello Stato; quanto meno allora vorrei che l'articolo 3 che vi ha riguardo fosse modificato nel senso che non prescrivesse che in tutti i Comuni sarà stabilito l'ufficio postale, ma solamente nei Comuni ove l'erario trova utilità ad istituirne uno.

Se questa soppressione di uffici postali fu parziale, fu limitata a pochi Comuni e non si estende sovra molti, il male è poco, ma ove veramente si volesse adottare la massima che gli uffici postali non si istituiscono se non dove fruttano data somma, io avrei da eccepire, difendendo quei Comuni che fossero privati di questo vantaggio o lo avessero con loro speciale aggravio.

Ministro delle Finanze. Se non m'inganno, la legge alla quale fa allusione il preopinante, legge che io non ho presente, e che non ho veduto da qualche tempo, mi pare contenga non solo l'articolo cui egli accenna, ma ancora un altro nel quale si dice, che l'introduzione degli uffici postali nei Comuni non avrà luogo che in un lasso di tempo, credo, di un decennio.

Senatore Martinengo. È vero.

Ministro delle Finanze. Credo dunque che in questa parte convien procedere con cautela, ed aspettare l'esperienza del tempo.

Non ha molto che questa legge fu discussa nell'altro ramo del Parlamento sotto un altro aspetto, sotto quello della estensione troppo grande della franchigia.

Io per verità sarei d'opinione, e confido che anche il mio collega Ministro dei Lavori Pubblici ne convenga, che si debba togliere completamente ogni franchigia, assegnando piuttosto agli uffici diversi delle indennità congrue per la spesa di posta. Questo sarebbe il modo o di accrescere notabilmente il reddito dell'erario, o di diminuire forse una quantità di corrispondenze inutili e nello stesso tempo di agevolare il completamento di quegli uffici comunali, che giustamente il preopinante desidera, ma che bisogna stabilire senza aggravare di troppo l'erario.

Senatore Martinengo. In ordine a quanto disse in primo luogo l'onorevole signor Ministro, faccio plauso, mentre trovo anch'io che la franchigia postale è un imbarazzo molto più forte per l'erario di quello che sia di vantaggio a chi la gode. Quanto poi all'ultima osservazione risponderò, che se la legge cui ho fatto cenno dà il tempo di 10 anni all'attuazione degli uf-

fici comunali, non è per questo che debbasi permettere la soppressione degli uffici postali, perchè se la soppressione si fa ora di quelli che furono istituiti, tanto meno si vorrà fissare delle somme per l'applicazione degli altri uffici postali agli altri Comuni. Per conseguenza io non faccio proposizione concreta, solo sottopongo questo riflesso al Ministro, e sono persuaso che vorrà dargli quel peso che può meritare.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Il fatto ch'io non conosco e che è venuto rilevando il Senatore Martinengo, di uffici postali prima stabiliti in un Comune, e poi soppressi, non v'ha dubbio che sembra implicare contraddizione col disposto della legge.

Quando questa accettava il principio della privativa, imponeva per forza de' correlativi un grave peso al Governo. Ma intorno al principio della legge non è da discutere. Però se per considerazioni di finanza fu dato al Governo un tempo assai lungo per poter provvedere tutti i Comuni di uffici postali, veramente non sembra che dove si sono stabiliti, dovessero poi revocarsi. La Commissione più di ogni altra cosa sentì doversi preoccupare dei proventi che le poste presentano tanto minori delle stesse previsioni dell'Amministrazione, e rinnova per questo le sue osservazioni al signor Ministro.

Quanto alla disposizione che egli ha mostrato per togliere la franchigia agli uffici, come si è fatto per i telegrammi, sembra che se la innovazione è senza altro da lodare per i telegrammi, forse per le lettere o qualunque altro movimento di carte ufficiali per via postale il fine sia egualmente buono, ma dovrebbe prima ben riflettersi alle complicazioni pratiche che questa seconda innovazione potrebbe portare.

Presidente. Se non vi ha proposizione concreta su questo proposito, passerò oltre.

21. Telegrafi	L. 6,000,000	»
22. Proventi dello segreteria per gli atti giudiziari e del contenzioso amministrativo	» 2,770,000	»
23. Dritti per stipulazioni di contratti presso l'amministrazione centrale e pel rilascio di copia d'atti	» 134,900	»
24. Tasso del pubblico insegnamento	» 650,000	»
25. Passaporti, atti all'estero e legalizzazione d'atti	» 712,000	»
26. Verificazione di pesi e misure	» 1,006,000	»
27. Zecche, saggio e garanzia dei metalli preziosi	» 373,400	»
28. Dritti sanitari	» 100,000	»
29. Dritti sui depositi	» 554,100	»
30. Concessioni diverse governative	» 1,234,100	»
31. Centesimi addizionali per la riscossione delle tasse dirette	» 4,948,548	77

TITOLO X.

Entrate eventuali.

32. Multe e pene pecuniarie pei fatti penali inflitte dall'autorità giudiziaria L.	300,000	»
33. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . »	59,300	»
34. Bolla di crociata e rendita di prelature e vescovati vacanti in Sicilia »	1,116,884	»

TITOLO XI.

Concorso alle spese e rimborsi.

35. Rimborso e concorso nelle spese di stipendio ed altre pagate sul bilancio dello Stato L.	4,308,323	46
36. Ricupero di cauzioni ed anticipazioni »	2,530,000	»
37. Prodotto della lavorazione negli istituti pii e nelle carceri »	1,158,900	»
38. Prodotti e rendite degli archivi e degli istituti d'istruzione e di educazione »	979,767	50
39. Ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni »	4,508,250	»
40. Proventi di mandati spediti sul bilancio 1859 e non pagati a tutto il 31 dicembre 1864 (per memoria)		»

Totale delle entrate ordinarie L. 522,103,029 09

ENTRATE STRAORDINARIE

TITOLO UNICO.

41. Vendita straordinaria di beni demaniali L.	123,524,871	35
--	-------------	----

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Piazza**.

Senatore **Piazza**. Non fa bisogno che io dimostri ai Senatori che nelle attuali circostanze il voler vendere per 123 milioni e mezzo di valore di beni demaniali, a condizione di ricevere immediatamente il prezzo, perchè il Governo possa spenderlo nel 1864, non fa bisogno, dico, che dimostri che bisogna alienare questi beni a meno della metà del loro valore vero.

Tutti sanno quanto oggi sia scarso il denaro, e tutti sanno come sia difficile il trovare chi voglia comperar beni stabili di qualche entità a meno di vendere a condizioni rovinose.

Molti di voi avranno fors'anche sentito dire, come io ho sentito, che vi sono delle grosse società di speculatori, che non aspettano altro che questa nostra votazione per assalire il Governo e fare dei contratti buonissimi per loro, e rovinosi per l'erario; ed il Ministro

delle Finanze una volta che si è impegnato a vendere questi beni per necessità a pronti contanti, bisognerà bene che, volente o nolente, li dia a quelli che gli vorranno dare danaro, non potendo egli senza questo fare le spese dello Stato sino alla fine dell'anno 1864. Chi offrirà danaro contante, per la scarsità dei concorrenti, sarà pudrone di stabilire il prezzo che vuole, potendo il Ministro cedere sul prezzo, ma non far senza il danaro.

Preoccupato da questo pensiero, e nell'intento d'impedire che ne venga un così grave scapito all'interesse pubblico, io intendo di far una proposizione.

Quelli di voi che avranno avuta la pazienza di leggere un opuscolo che io ho distribuito ai Signori Senatori, avranno visto come io sia contrario alla vendita dei beni sì demaniali che dei corpi morali, in modo da distruggerne il valore, e come a mio parere sarebbe possibile fare molto meglio l'interesse dello Stato, convertendo questi beni in capitali, gl'interessi dei quali destinati all'ammortizzazione del Debito Pubblico, lo estinguerebbero senza che si distrugga il loro valore capitale.

Ma qui non intendo richiamarvi sopra questo argomento, e solamente l'ho accennato perchè, siccome ciò che vado a proporre ha qualche cosa di consimile a quel progetto, non vorrei che si confondessero le idee vostre e che io fossi mal inteso.

Qui io acconsento, giacchè il Signor Ministro non sa trovare altro rimedio, io acconsento a che il valore sia impiegato nelle spese dell'anno, quantunque deplori di veder sciupare e distruggere un capitale prezioso. Ma non isperando di poter ottenere di più, limito la mia domanda a chiedere che i beni della Nazione siano almeno venduti in modo meno rovinoso, siano venduti al giusto prezzo e non per la metà o un terzo del giusto prezzo.

Ecco l'emendamento che io proporrei a questo articolo 41.

« Il Ministero è autorizzato a mettere in vendita all'asta pubblica beni demaniali sino alla concorrenza di 123,524,871 35 di lire, accordando ai compratori lunghe more ed anche l'ammortizzazione del prezzo in ragione dell'1 per 100 all'anno, oltre gli interessi al 5 per 100.

» Per sopperire ai bisogni dell'erario nell'anno 1864 il Ministero delle Finanze potrà aprire un prestito volontario alle condizioni che crederà migliori ed assicurato coll'ipoteca privilegiata del venditore sul prezzo non pagato dei fondi venduti sufficienti a compire la somma suddetta. »

Voi vedete che vendendo i beni a lunghe more, invece di venderli alla metà, ad un terzo, ad un quarto del prezzo giusto come si sarà costretti di fare volendo venderli a pronti contanti, si troverà il giusto prezzo e forse anche un prezzo di favore, si troverà una somma più che doppia certamente di quella che si troverà volendo i denari subito. Nello stesso tempo voi

vedete che quando si apre un prestito volontario per una somma determinata, la quale sia ipotecata con privilegio sul prezzo di questi beni, questo prestito non può a meno di essere fatto a condizioni molto favorevoli. Voi sapete che il prestito Hambro, perchè ha una garanzia maggiore degli altri prestiti dello Stato, ha sempre un corso di gran favore sul mercato, questo poi che avrebbe un'ipoteca speciale privilegiata su fondi stabili, dovrebbe sicuramente esser fatto a condizioni ancora migliori. Quand'anche fosse fatto alle condizioni ordinarie dei prestiti dello Stato, voi vedete che conviene molto di più ricevere 70 0/0 sul prezzo, piuttosto che dar via i beni a meno di metà prezzo. In questo modo solo potrete conciliare l'interesse urgente nel 1864 delle finanze col non sciupare il patrimonio dello Stato.

Veramente è una cosa che fa male il vedere nel capitolo e sotto il nome di entrate straordinarie gettare via il patrimonio dello Stato; perchè, siamo sinceri (e lo stesso Ministro delle Finanze sarà costretto a confessarlo) volendo vendere a pronti contanti non si può vendere che a grossi speculatori che vogliono lucrare straordinariamente e tutto ciò che essi lucrano è nostra perdita.

Non c'è nessuno di noi che chiamerebbe entrata sua straordinaria, quel contratto con cui vendesse i suoi beni anche a prezzo giusto, ed ognuno poi di noi arrossirebbe in faccia ai suoi figli, se si mettesse nella penosa posizione di dovere per necessità vendere i suoi beni al prezzo a cui sarà costretto a vendere il signor Ministro delle Finanze. I contratti già fatti sono testimoni di quello che si farà nell'anno venturo, sempre anzi si andrà peggiorando, perchè più si vendono beni più sono soddisfatti quelli che hanno voglia di comperare, e per conseguenza minori sono i compratori che restano, ed i contratti saranno sempre peggiori pel venditore.

Ministro delle Finanze. Sarò molto breve, perchè se volessi entrare nella disquisizione di questo sistema, che del resto non è interamente nuovo (poichè questa proposta dell'onorevole Plezza, mutata la forma, è analoga a quella che fece altra volta) bisognerebbe che io ripigliassi a discutere da capo a fondo tutto quanto il mio concetto sul modo di restaurare e bilanciare le nostre finanze.

Dirò dunque che io non ammetto le promesse da lui accennate, e non posso quindi neppure ammettere le conseguenze.

Noi abbiamo una legge la quale ci determina il modo di vendere i beni demaniali: questa legge lascia 5 o 10 anni di tempo ai compratori secondo il valore dei lotti per pagarne il prezzo. Ma ciò non toglie, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, che il Governo possa scontare questi crediti, e possa fare su di essi delle operazioni finanziarie.

Io poi aggiungerò ancora che non mi spaventa per nulla il pensiero che facciansi acquisti da grandi Com-

pagnie, perchè io credo anzi che vi siano delle combinazioni in cui una gran Compagnia può, con maggior utilità del Governo, comprare beni demaniali e rivenderli con maggior vantaggio dei compratori.

Nelle combinazioni possibili ad una grande e potente Compagnia, è ammissibile un ammortamento anche più lungo di quello accennato testè dall'onorevole Senatore Plezza. Quindi può benissimo succedere che il compratore sia contento di pagare in prezzo qualche cosa di più, avendo un più lungo ammortamento; e che la Compagnia la quale è intermediaria fra il Governo ed il compratore trovi il suo tornaconto in un affare in cui tutti stanno bene.

Questo è uno dei casi che sogliono verificarsi nelle cose commerciali, nel quali guadagna il compratore, guadagna il venditore e guadagna l'intermediario, secondo la loro posizione sociale.

Per conseguenza io non partecipo a questa specie di antipatia e di spauracchio per le grandi Compagnie, a cui però non credo si possa ricorrere per simili operazioni se non dopo sperimentato l'esito degli incanti, come la legge prescrive.

Quanto poi all'idea d'un prestito con nuovi titoli ipotecari; quanto al concetto di una ammortizzazione obbligatoria stabilita contro la legge d'unificazione del debito pubblico, io entrerei in troppo larga messe se volessi discuterla parte per parte. Mi limito quindi a dichiarare in modo assoluto che respingo recisamente la proposta del Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Plezza sarà bene che io legga la sua proposta per vedere se essa è appoggiata.

Il Senatore Plezza propone un'aggiunta al numero 41, la quale dal suo insieme pare sarebbe più opportuno si portasse in un articolo a parte; quanto al suo collocamento però se ne parlerà quando si conoscerà l'esito della proposta stessa, la quale è concepita in questi termini.

(Vedi sopra.)

Chi appoggia l'aggiunta del Senatore Plezza, sorga. (Appoggiata.)

La parola è ora al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. L'onorevole signor Ministro ha detto che egli spera di poter fare buoni contratti colle società di speculatori.

Io credo che basterebbe l'esaminare i contratti di vendita finora fatti per persuadersi che non sono contratti buoni, io l'assicuro che da tutte le parti si sente a dire che son rovinosi, sono contratti nei quali si cede il valore di 10 per aver 2, e quel che più mi spaventa si è appunto la confidenza che continua ciò non ostante nell'onorevole signor Ministro. Se io non ho inteso male, nella discussione del bilancio alla Camera dei Deputati ho trovato un suo ragionamento che mi ha spaventato per la sorte del nostro povero erario, e questo ragionamento è il seguente:

Il signor Ministro dice che si rallegra di aver potuto verificare che i beni demaniali, di cui molti dicono che sono male amministrati e che rendono poco, sono invece amministrati benissimo e fruttano moltissimo, giacchè dalle perizie che si stanno facendo viene a risultare che rendono il 6 per 0/0; ed il signor Ministro invece di sospettare e di lagnarsi dei periti si rallegra ingenuamente di questo risultato.

Ora che i beni demaniali siano malissimo coltivati e rendano pochissimo è cosa notoria: che possano rendere il 6 0/0, è una cosa tanto straordinaria che nessuno che possiede beni la può credere. Non rendono il 6 0/0 i beni privati con tutte le cure e diligenze e capitali che vi impiega il proprietario, è dunque certo che senza di essi renderanno meno i demaniali. Io credo che al signor Ministro sia sfuggito un errore di fatto, ma se mai fosse vero che i periti estimano valere 100 ciò che al demanio frutta sei all'anno, siccome è notorio che i beni demaniali non rendono il 2 per 0/0, i periti estimano i beni a meno di 1/3 del loro vero e giusto valore.

Il signor Ministro ha tanta buona speranza nell'esito felice delle proprie operazioni finanziarie che si rallegra di questa scoperta, che i beni demaniali rendano il 6 per 0/0.

Io invece ho paura delle conseguenze di questa sua ingenuità e troppa fiducia ed è per ciò che lo prego quanto so e posso di aprire bene gli occhi, chè la troppa confidenza sua ci può condurre a rovina, non ostante le sue rette intenzioni.

Egli poi dice che con le società di speculatori si possono fare degli eccellenti contratti, buoni per la società, buoni per il compratore, buoni per il venditore. Certo negli affari non vi ha nulla di assoluto e si può fare un buon contratto anche colle società di speculatori.

In regola generale però questo caso è eccezione, ed ordinariamente colle società di speculatori si fanno dal venditore contratti cattivi, più cattivi che coi non speculatori; e quando il venditore ha il mezzo di accordare egli direttamente ai compratori quelle facilitazioni che accorderebbe loro la società speculatrice, perchè vorrà il Ministro ricusare di fare a vantaggio della finanza il guadagno che farebbe la società intermedia? Nei contratti gl'intermediari inutili sono sempre dannosi e i loro guadagni sono tutta perdita delle parti contraenti. Sono inutili intermediari tutti quelli dei quali si può far senza.

Con società di speculatori e colla condizione di avere il prezzo subito, nessun uomo al mondo è capace di fare una buona vendita. Per qual motivo dunque il signor Ministro insiste per mettere se stesso in una falsa posizione, mentre dovrebbe ringraziare chi gli suggerisce la via di sortirne?

Io confesso ingenuamente che non lo capisco, come non capisco che egli rigetti il sistema di un prestito con ipoteca, quando si vede in pratica che anche gli

istituti privati, come la Cassa di Risparmio di Milano, trovano così denari a buone condizioni da impiegare con ipoteca. Il Governo è certo che colla precisione dei pagamenti che ha, coll'assicurazione che darebbe di un'ipoteca privilegiata sul prezzo dei fondi, troverebbe il denaro a condizioni molto migliori e più favorevoli di quello che ha fatto in tutti gli altri suoi prestiti. Perchè rigettare questi vantaggi? Siamo forse in condizioni tanto floride da non risparmiare i milioni che si possono risparmiare, e da non curarci di vendere i beni dello Stato per 100 piuttosto che per 200 milioni? Apra gli occhi il signor Ministro e guardi bene che l'atmosfera degli speculatori non lo circonda e non lo conduca in inganno.

Insisto perciò perchè sia messo ai voti il mio emendamento, nella speranza che sarà accettato dal Senato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola per far considerare al Senato che l'emendamento dell'onorevole Senatore Plezza è veramente grave, perchè se ne possa fare una discussione in occasione della proposta del bilancio.

Ci sono tali fatti da accertare, ci sono tali teorie da discutere che mi pare non sia il caso di trattare questa questione così alla sfuggita nell'approvazione del bilancio.

Senatore Plezza. Acconsento alla sospensione, se si vuole sospendere quest'articolo. Io sono pronto a votare il resto: questo non è d'urgenza, perchè la vendita non si può fare in pochi giorni.

Io acconsento che si separi quest'articolo e se ne faccia una discussione apposita.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Io credo che la cosa sia in tali termini che non si possa parlare di sospensione e che bisogna che la proposta o sia ritirata o sia votata. Osservo che il capitolo 41, come è notato nella relazione, non è che in armonia d'una legge già votata dal Parlamento e già pubblicata.

La proposta del Senatore Plezza richiederebbe una legge apposita, e non può far parte d'un articolo di bilancio.

Quella proposta non potrebbe essere iniziata neppure separatamente in questo recinto. Avete udito che in essa è implicato fino il progetto di un prestito.

Quanto poi alle considerazioni che ha fatto l'onorevole preopinante intorno ai risultati economici delle operazioni che stiano in relazione al capitolo 41, l'argomento è gravissimo e la vostra Commissione ha espressamente detto nella relazione, che dentro i termini della legge era bene lasciare intera la responsabilità al Ministero.

Il Senatore Plezza, per esempio, è sceso a parlare di prezzi attribuiti agli stabili da venderli. L'argomento

davvero può esser gravissimo; ma libero a ciascuno il fare al Ministro le interpellanze che crede, la Commissione per parte sua ha stimato che limitandosi ai termini della legalità, dovesse per parte sua lasciarsi pienamente libera la responsabilità ministeriale quanto alla esecuzione da darsi alla legge.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Desidero ancora di parlare.

Presidente. Dica quel che crede di aggiungere.

Senatore Plezza. Voleva rispondere una parola all'onorevole Relatore per dirgli che tutti i suoi ragionamenti sono giustissimi per appoggiare la sospensione, ma non per votare la vendita. Quando sia statuito che la vendita deve esser fatta nel 1864 per incassare i danari nello stesso anno, non vi è più rimedio, bisogna vendere i beni a metà, ad un terzo del valore, ed una volta i beni venduti, il patrimonio dello Stato è irrimediabilmente sciupato.

Il signor Relatore dice che ho dette delle buone ragioni; ma se lascio sfuggire i beni e li lascio vendere, le ragioni possono esser buonissime, ma non servono più a nulla, e non mi resta che il dispiacere di averle dette senza frutto.

Dimodochè insisto perchè per lo meno si sospenda la votazione di questo articolo. Ciò non osta all'interesse delle finanze. Il Ministro non può usare questo danaro, non può averlo nelle mani nel mese di gennaio. Dunque approvandosi tutto il rimanente del bilancio avrà tutti gli altri danari a sua disposizione, meno i danari che voleva ricavare dalla vendita dei beni demaniali, i quali però gli giungeranno in tempo prima della fine dell'anno.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro delle Finanze. Non resta altro a fare che mettere ai voti la proposta del Senatore Plezza, proposta che io respingo assolutamente e recisamente.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Plezza e senza più lo metto ai voti (V. sopra).

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere. (Non è approvato.)

Non essendo approvato, passo oltre:

- | | |
|---|--------------|
| 42. Prodotto della vendita di tavole di conguaglio fra i pesi e le misure decimali, ed i pesi e le misure in uso nelle provincie meridionali del Regno (per memoria) . . . L. | |
| 43. Concorsi di Corpi morali nelle spese per opere nelle strade comunali » | 1,081,551 17 |
| 44. Restituzione di anticipazioni a società diverse concessionarie del servizio postale marittimo . . . » | 680,000 » |
| 45. Costruzione della ferrovia ligure » | 25,000,000 » |

Totale delle entrate straordinarie L. 150,286,422 52

Riepilogo.

Entrate ordinarie L.	522,103,029 09
Entrate straordinarie »	150,286,422 52

Totale generale L. 672,389,451 61

Se non c'è altra osservazione, metto ai voti la Tabella N. 1.

Chi la approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo alla Tabella N. 2.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1863.

REGIONE	CATEGORIE DEI TRIBUTI	MONTARE dei tributi giusta le previsioni del Bilancio 1864	QUOTA afferente a ciascuna Regione in relazione all'art. 3 della legge d'approvazione del Rilascio delle entrate 1863 in data 21 aprile stesso anno	MEDIA di riparto delle di contro L. 8,530,978 69
ANTICHE PROVINCE	Tributo prediale	15,247,034 89	4,292,891 43	<i>centesimi</i>
	Tassa personale e mobiliare	2,682,000 »	745,326 46	
	Tassa patenti	2,818,000 »	783,120 79	
		20,747,034 89	5,821,338 68	27,789 95
LOMBARDIA	Tributo prediale	18,066,480 »	2,180,365 15	
	Imposta sulla rendita	1,689,000 »	203,755 27	
	Contributo commerciale	533,000 »	63,975 29	
		20,288,480 »	2,448,095 71	12,070 81
PARMA	Tributo prediale	2,805,000 »	144,058 75	
	Tassa personale	122,400 »	6,286 20	
	Tassa patenti	155,820 »	7,773 93	
		3,083,220 »	158,118 88	05,230 50
MODENA	Tassa prediale	2,700,375 87	89,022 37	
	Tassa personale	110,000 »	3,627 14	
	Tassa sui capitali commerciali	44,800 »	1,477 24	
	Tassa sui crediti fruttiferi	282,000 »	9,298 67	
		3,137,175 87	103,425 42	03,297 40

Riepilogo.

Antiche Provincie	20,747,034 89	5,821,338 68
Lombardia	20,288,480 »	2,448,095 71
Parma	3,083,220 »	158,118 88
Modena	3,137,175 87	103,425 42
	47,255,910 76	8,530,978 69

Presidente. Se non c'è osservazione su questa seconda tabella, la metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora, se piace al Senato, si continuerà la discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io credo che il sistema di mandare la votazione di una legge a tempo indeterminato, quando i membri che assisteranno alla discussione degli articoli o presero parte alla discussione trovansi presenti, e fossero poi in parte assenti se la votazione succedesse in altr'epoca, non sia un sistema conveniente e forse meno consono agli usi parlamentari. La legge è partitamente discussa; non manca che la votazione sul complesso; il Senato credo sia in numero, e se lo era per votare gli articoli, lo sarà pure per votare il complesso della legge. La discussione che si vuol riprendere non è una discussione che possa terminare così presto; anzi io porto opinione che se la non si vuole troncata, se si vuole lasciare che abbia quell'ampiezza che è necessaria e che è in relazione colla gravissima importanza della legge, non può essere terminata così presto. Quindi io credo che sia più regolare che la legge ora discussa e votata nei suoi particolari, sia pure votata senza remora nel suo complesso.

Presidente. Sul principio di questa seduta io aveva annunziato al Senato che se non ci era difficoltà si sarebbe entrati immediatamente nella discussione del bilancio attivo, e indi si sarebbe continuata quella sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, e che questa terminata, si sarebbe proceduto allo scrutinio segreto su ambidue i progetti di legge. Allora non sorse alcuna difficoltà alla mia proposta. Ora il signor Senatore Di Revel oppone un'avvertenza secondo la quale egli non crede che sia il caso di aspettare l'esito dell'altra discussione accennata. Io consulterò a questo riguardo il Senato per conformarmi, come sempre feci e debbo fare, agli ordini suoi.

Chi intende si proceda immediatamente (sebbene si sia già in certo modo consentito al partito contrario) alla votazione sul progetto di legge relativo al bilancio attivo, e che dopo si passi alla discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul progetto di legge relativo al bilancio attivo pel 1864.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	97
Voti favorevoli	92
Voti contrari	5

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Continua la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Ieri sera la discussione è rimasta all'articolo 18 aggiunto dalla Commissione. Ha qualche osservazione a fare il Relatore della Commissione sull'articolo 18 di cui si tratta?

Senatore Scialoja, Relatore. Il primo degli articoli rimandati alla Commissione fu l'art. 7.

Presidente. Vuol dunque parlare sugli articoli rimandati e non sul 18.

Senatore Scialoja, Relatore. Riferisco intorno all'articolo 7 rimandato alla Commissione.

Prendendo in esame l'emendamento fatto in pubblica discussione ed altre dichiarazioni dal signor conte Di Revel aggiunte nel suo seno, la Commissione è venuta nella sentenza di proporvi che sia escluso dall'articolo il N. 3, e che ad esso ed al N. 4 sieno sostituiti i tre seguenti paragrafi:

(Sono esenti dall'imposta:)

« 3° I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale per le loro competenze militari;

» 4° Le guardie doganali e i loro sott'ufficiali, e le guardie di pubblica sicurezza e i loro graduati. »

Pei militari non istarò a dare spiegazioni. Il soldato ha una paga lievissima, meno di 350 lire lorde, e perciò sole 217 lire imponibili; ed intanto il suo peso e pericoloso, quanto nobile e glorioso servizio, è per se stesso un'imposta pagata allo Stato; è giusto che questo non lo imponga di nuovo.

Quanto alle guardie doganali e di sicurezza si è osservato che queste sono già ordinate militarmente, ed assimilate a militari, e rendono un servizio utile, grave, stentato e pericoloso ancor esso.

Il numero 5.

Questo numero 5 sarebbe una variazione del numero 4 del progetto ministeriale, e sarebbe concepito così:

« I semplici manuali viventi del solo lavoro, i quali al giudizio ed attestato dell'autorità comunale sono dichiarati insufficienti a pagare la tassa. »

Ecco ciò che la Commissione crederebbe sostituire ai due numeri: dirò poi le ragioni per cui la Commissione è venuta in questo pensiero quando si verrà all'altro articolo.

Presidente. Faccia passare l'emendamento al banco della presidenza.

Ministro delle Finanze. Io non potrei accordarmi colla Commissione sopra tutti questi punti.

Volentieri mi accordo in uno, che è quello di esentare la bassa forza della truppa di terra e di mare. Quanto alle guardie doganali ed alle guardie di sicu-

rezza pubblica, mi sembra che non sia il caso di fare un'eccezione; primieramente perchè sono volontari, e in secondo luogo perchè hanno certamente dei vantaggi che non hanno i soldati della truppa di terra e di mare.

Quanto all'ultimo paragrafo, mi pare che anche questa eccezione sarebbe troppo grave, e che aprirebbe strada a facili abusi. La tassa di due lire, od anche di una sola lira all'anno, è così minima che, quando non siavi vera indigenza, mi sembra che si possa da chiunque pagare.

In conclusione accetto il cambiamento del N. 3 dell'art. 7, il quale numero venga sostituito da un altro che dica che la bassa forza della truppa di terra e di mare è esente dalla tassa; e mi fermo a questo punto. Non accetto quindi che siano esenti le guardie di sicurezza pubblica e loro graduati, nè le guardie doganali; perciò respingo il N. 4 proposto dalla Commissione. Egualmente non accetto la modificazione dell'ultimo paragrafo, perchè apre al porta a troppo larghe eccezioni.

Senatore **Martinengo**. La Commissione modificherebbe l'art. 7 che ho raccomandato ai riflessi del Senato, e lo modificherebbe nei sensi nei quali io ebbi l'onore di raccomandarlo, vale a dire in quei sensi che mettano in una più equa condizione il semplice bracciante il cui guadagno è tanto incerto, che sebbene la tassa che gli si vuole imporre sia minima, pure io credo gli possa esser gravoso. Io però proporrei un sotto emendamento all'emendamento della Commissione. Vorrei che l'autorità comunale fosse affatto estranea a questo giudizio, perchè ove noi abbiamo i Comuni di 12 mila abitanti, abbiamo una Commissione la quale può avere quel criterio sufficiente per siffatte domande che gli venissero sperte dagli indigenti che vogliono farsi giudicare tali. Ove abbiamo i consorzi, le Commissioni saranno molto aiutate dai componenti i Comuni; quindi noi non sottrarremo l'autorità municipale a quella pressione che sovra di lei eserciterà il proletariato numeroso. Per togliere ogni conflitto, amerei che quegli indigenti, ossia quei braccianti a cui avremmo dedicato questo titolo, debbano porgere le loro istanze alle Commissioni istituite dall'art. 21 di questa legge e non alle Comunità.

Senatore **Di Revel**. Io non contrasterò alle cose ora dette dal signor Ministro delle Finanze; egli non accetta che una parte degli emendamenti proposti dalla Commissione di finanza, sia pure; a me basta la parte principale, quella cioè che l'esercito di terra e di mare, i gregari insomma, non siano obbligati a premunirsi d'un certificato d'indigenza per essere esenti dalla tassa.

Se egli non intende di estendere l'esenzione alle guardie doganali e a quelle di pubblica sicurezza, paghino pure. La ragione della esecuzione ideata dalla Commissione stava in ciò, che in certo modo queste sono assimilate ai militari, in quanto alla ferma, e ri-

guardo alle guardie di pubblica sicurezza, in quanto che sono sottoposte alla disciplina e credo altresì al loro militare.

Non fo pertanto in proposito altre obiezioni; poichè se ne presento taluna e l'accompagnò di osservazioni, egli è solo nella vista che questa legge riesca meno cattiva di quanto io la reputo in pratica, mentre anche con queste nuove ed altre ulteriori io non la voto sicuramente.

Il signor Ministro rifiuta altresì l'articolo che la Commissione propone per dichiarare immuni da tassa certe categorie di cittadini i quali sono maggiormente nella impossibilità di pagarla.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non replico; solo gli dirò che se egli crede facile la riscossione di questa tassa da quella classe di contribuenti, perchè in se stessa mite, e perchè trova che due franchi e forse anche un solo non vi è quasi chi non li possa pagare, temo s'inganni.

Io dico anzi che appunto perchè queste tasse sono piccole ma numerosissime, estese a tutti indistintamente, non si raccorrà la somma che si crede, ed una gran parte di questa andrà perduta; laddove se si trattasse di una tassa che si potesse pagare all'atto della dichiarazione, e se l'omissione della dichiarazione fosse passibile di una multa, capirei che un individuo, un bracciante, un uomo del popolo, vada, dichiararsi e paghi. Ma quando si fa la dichiarazione, supponiamo, nel mese d'aprile, e che prima che venga l'epoca di poter pagare, succederanno 8, 9, 10 e forse 12 mesi, perchè tutte le operazioni da farsi per poter mettere il ruolo dei quotati in esecuzione esigeranno tutto questo tempo, io dico che non solo il bracciante non si curerà di pagare, non solo l'esattore non saprà più dove rintracciarlo, ma là dove l'avesse rintracciato io domando, se si andrebbe al punto di fargli l'esecuzione mobiliare per due franchi che deve al governo? Non lo farete; non è mai stato fatto; quindi dovrete portare queste partite come non riscosse.

E qui poichè viene appositamente anche il caso di parlarne, io domando: avete voi posto nella legge il caso in cui vi sarebbero somme non riscosse? Credete voi che i 30 milioni sui quali fate assegno entreranno nelle casse?

Io dico di no, un decimo almeno voi lo perderete, saranno 3 milioni e forse più sfumati solo perchè non si può più rintracciare il debitore, perchè quando lo avete rintracciato non avete mezzi di farlo pagare.

E allora, io domando, trattandosi d'imposta di contingente avete pensato al modo di ritrarre questi tre milioni? avete pensato al modo di supplire a questa deficienza?

Non lo vedo nella legge; dunque vuol dire che a capo dell'anno voi vi troverete aver voluto esigere 30 milioni e ne avrete riscossi soli 27.

Nelle imposte di contingente fisso per ripartizione si

usa di mettere centesimi addizionali i quali sono un più, che si riscuote per far fronte precisamente alle quote che non sono riscosse; in questa legge non se ne parla, s. b. bene già votata la somma d'imposta cioè li 30 milioni. Dunque a tutte le difficoltà si aggiungerà ancora il disinganno di trovarsi in fine dell'anno con tre milioni almeno di differenza tra la somma che avete pensato di prendere e quella che riceverete.

E allora, signori, voi avrete rinunciato a 15 milioni certi che vi entrano attualmente, e su 15 milioni che verrete a prendere in più, tre o quattro vi falliranno, e così avrete fatto questa specie di giudizio universale per prendere otto o dieci milioni!

Signori, io sono persuaso che a capo di 12 mesi voi direte, il Senatore Revel aveva ragione!

Ministro delle Finanze. Non mi era sfuggito, che realmente nella legge è il difetto a cui accenna l'onorevole Senatore Di Revel; anzi fin da ieri ho passato alla Commissione una memoria nella quale faceva vedere la necessità di includervi questo concetto, cioè di prevedere e provvedere ai non pagamenti, i quali però, quantunque adesso non si possa far giusta previsione, non credo che saranno molto grandi. Questa mia opinione la fonda sulla esperienza di alcuni paesi nei quali qualche tassa di questo genere è in vigore a vantaggio dei comuni: una o due lire d'imposta non saranno troppo gravose nè impossibili a pagarsi da una famiglia qualunque essa sia, purchè non indigente.

Quanto alla questione generale io non vi posso rientrare. Siamo sempre al medesimo punto; se l'onorevole Di Revel vuol che rimangano le tasse tali e quali sono, e dove sono, senza metterle negli altri paesi; comprendo che la sua proposta potesse essere discutibile; ma non si immagini di poterle estendere alle altre provincie d'Italia.

Ora, io credo, che egli non vorrebbe al certo lasciare senza una tassa sulla ricchezza mobile quelle provincie che non ne hanno ancora, conservando nello stesso tempo le tasse dove sono; poichè egli non può volere questo principio di sperequazione e di diversità in faccia all'imposta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Posta la necessità di fare una tassa unica, la quale serva a tutto il regno, non ci era, a mio avviso, altra via che questa; e la piccola differenza che si avrà sul risultato della medesima, sarà compensato nell'avvenire se la tassa ricade dall'elasticità e dalla sua attitudine a svolgersi di pari passo colla ricchezza mobile.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. L'ha prima il conte Di Revel.

Senatore Di Revel. Parlerò dopo.

Senatore Farina. No, no, se il Senatore Di Revel vuole esaurire quest'incidente è meglio che parli prima egli.

Presidente. Dunque il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Io non ho ostato al principio astratto di questa legge, sibbene alla possibilità di applicazione; ho detto di cercare un mezzo che non fosse nell'arbitrio dell'individualità: ho detto che il mio sistema era di affermare gli indizi esterni di ricchezza.

Le imposte che ho proposto di estendere non sono poi tante, poichè non vi sono che quelle della personale e mobiliare e delle patenti, le quali siano sostanziali, sicchè non sono che due, poichè abbandonano senza difficoltà la misera risorsa della tassa sulle carrozze e di quella sulle acque gazoze.

Io non ho dunque fatta allusione che a due cespiti di imposta e non a 7 od 8 come fui appuntato di volere.

Aggiungo poi ancora che queste due imposte non sono invenzioni nelle antiche nostre provincie, ma importazioni dalla Francia e dal Belgio, e che quando ho detto di estenderle, l'ho detto in contrapposto di un principio, come quello che si vuol fare prevalere, il quale al postutto non ha nulla di comune coll'*income-tax*.

Si vuole iniziare un sistema che vada a grado a grado a raggiungere quello astrattissimo dell'imposta, se non unica almeno la principale; ma come ci andiamo noi?

Facciamo un sol momento il paragone col sistema inglese che sempre ci si mette avanti.

In Inghilterra, sopra un bilancio di 1,900,000,000 all'incirca, l'*income-tax*, cioè l'imposta diretta sulla rendita mobiliare ed immobiliare, aggiuntovi il *land-tax*, non arriva in complesso che a 262 milioni e mezzo, e così al settimo all'incirca di tutte le imposte di qualsivoglia natura. Presso di noi con un bilancio di entrata di 522 milioni, 112 sono tolti alla proprietà stabile mediante imposte dirette sulla medesima, e se aggiungete ancora questi 30 milioni dei quali si tratta, saranno 142 milioni che voi avrete d'imposte dirette sulla rendita delle proprietà mobili ed immobili, e così il quarto del totale mentre in Inghilterra non è che del settimo.

Credo dunque che quando dico che questa imposta riuscirà grave non dico cosa avventata, e non esagero certo quando pronostico che essa riuscirà invisa, odiosa e di non possibile attuazione, raggiugliata come riuscirà al quarto di tutte le imposte in paese nuovo e poco adatto a simile sistema di tassa.

Avrei almeno desiderato che la classe minuta, quella che non ha di che pagare ed appena di che mangiare fosse esente; voi non dividete questo modo di vedere? Credete che il principio di eguaglianza in materia di tributi debba raggiungere fu quell'estremo limite? L'esperienza proverà se io o voi avete ragione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non posso lasciarmi attribuire un concetto che non è certamente il mio;

quello cioè di voler ridurre tutto il sistema tributario ad una sola imposta.

Questo concetto fin dal primo giorno che ho parlato al Senato io dichiarai che non era mio; e che qui si trattava non già di ridurre tutte le imposte ad un'imposta unica, ma bensì di stabilire un'imposta unica per un solo titolo di rendita, cioè quello della ricchezza mobile.

Neppure posso accettare il confronto che ha fatto l'onorevole Senatore Di Revel fra i tributi nostri diretti od indiretti. Prima di tutto i tributi indiretti, come quelli delle dogane, delle privative, del bollo e registro sono ben lungi presso noi dall'avere quello sviluppo, che dovranno raggiungere in avvenire, in una progressione ben maggiore di quella dei tributi diretti.

È naturale che i prodotti delle tasse indirette superino di tanto quelli delle dirette in Inghilterra, cioè in un paese che ha un immenso commercio, un'industria superiore a quella d'ogni altra parte del mondo. Poi l'onorevole conte Di Revel ha per un momento dimenticato, che l'*excise* in Inghilterra è una delle fonti più copiose della pubblica entrata.

Ora l'*excise* è tanto più facile e proficua laddove il prodotto si ottiene in una fabbrica; laddove il produttore non è nello stesso tempo consumatore. Se la nostra produzione del vino avvenisse in una fabbrica, come avviene delle bevande di comune uso in Inghilterra, e se si potesse tassare il produttore, senza dubbio ne avremmo per risultato un grandissimo incremento nelle imposte indirette.

Se v'ha cosa degna di profondo studio, se v'ha cosa importante per l'avvenire dei nostri tributi è la materia delle bevande. Per avventura si potrà trovare una buona soluzione, ma in questo momento, nelle condizioni nostre, non sarebbe possibile il tassare il produttore che è nello stesso tempo consumatore.

In Italia la produzione delle bevande è fatta in gran parte da chi consuma da sé le bevande; è dunque a noi chiusa almeno per ora, e finché il problema pratico non sia risolto, una delle fonti più importanti dei prodotti indiretti inglesi.

Non credo opportuno proseguire su questo tema, che meglio entra nella discussione generale. Bensì ripeterò che accetto volentieri l'esenzione dalla tassa in favore della bassa forza dell'esercito e dell'armata: ma qui mi fermo, perchè, rispetto alle guardie doganali e di pubblica sicurezza, non credo stiano eguali motivi di esenzione; e perchè ove si attribuisse alle Commissioni comunali di dichiarare l'insufficienza a pagare la tassa, temerei molto che per questo mezzo molti indebitamente perderebbero la qualità di contribuenti; e così noi perderemmo una parte notevole dell'imposta.

Questo dubbio è il solo motivo, che mi fa opporre alla proposta della Commissione. Debbo poi aggiungere che quando si tratta di cose non sostanziali sono il primo ad accettare le modificazioni della Commissione; ma il pensiero di far ripetere la stessa discussione nel-

l'altra Aula del Parlamento per poscia riportare la legge al Senato, è tal pensiero che mi respinge dall'entrare nella via, a cui sono invitato.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Qui io ho fatto la proposizione di aggiungere un inciso al numero quarto dell'articolo settimo; ho precedentemente rimarcato come vi fosse contraddizione precisa fra l'espressione dell'articolo settimo e quella dell'articolo 29, sebbene l'uno sia il complemento dell'altro. Ho dimostrato come all'art. 7, mentre la tassa si arresta a L. 250 per le donne e per i figli di famiglia...

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione lo toglie, e il Ministro aderisce.

Presidente. Per maggior chiarezza rileggerò l'articolo quale è presentato dalla Commissione

Senatore Farina. Fa lo stesso, perchè io combatto la proposta della Commissione.

Senatore Scialoja, Relatore. Ma il N. 3 che ella combatteva è tolto.

Senatore Farina. Combatto la scomparsa (*Ilarità*).

Presidente. Leggerò di nuovo per chiarezza della discussione l'articolo com'è stato proposto dalla Commissione.

Prego il signor Relatore a fare attenzione se è stato redatto esattamente.

« Art. 7. Sono esenti dall'imposta:

- » 1. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;
- » 2. Gli agenti consolari non regnicoli, né naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari;
- » 3. I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale per le loro competenze militari;
- » 4. Le guardie doganali e i sotto-ufficiali, e le guardie di pubblica sicurezza e loro graduati;
- » 5. I semplici manuali viventi del solo lavoro, i quali al giudizio ed attestato dell'autorità comunale sono dichiarati insufficienti a pagare la tassa. »

Prego il signor Relatore a volermi dire se al N. 4, dove si parla delle guardie doganali, e sotto-ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza, la parola *sotto-ufficiali* si riferisca unicamente alle guardie di pubblica sicurezza.

Senatore Scialoja, Relatore. Unicamente alle guardie doganali.

Presidente. Così si deve dire, le guardie doganali e i loro sotto-ufficiali. Mi pare perciò che si dovrebbe aggiungere, e i loro sotto-ufficiali.

Ora prosegua il Signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Come io diceva, combatto il principio, in forza del quale si è tolto dall'articolo 7 la eccezione che era scritta nel numero 3 del medesimo.

Se io trovava che quella eccezione era in contraddizione colle disposizioni dell'articolo 28 o 29, quello

ciò nel quale si porta la tassa anche al disotto di lire 250 di reddito, da 2 franchi fino a 50 lire, e proporzionalmente meno al disotto di centesimi 50, se lo, dico, combatteva questa diversità gli era perchè trovavo assolutamente ingiusto di obbligare chi ha una rendita si tenue, qual è quella di 80 franchi, a pagare all'anno 2 franchi al Governo.

Io ho accennato prima d'ora come colui che non guadagna che 80 franchi all'anno si riduca a non guadagnare che 22 centesimi al giorno.

Ora io osservo che, voi dite ad un uomo, che vi risulta più che indigente dietro un giudizio non astratto, e pronunciato comunque, ma dietro un giudizio accertato secondo il criterio della legge, dal quale risulta che un individuo col suo lavoro non guadagna che 80 lire all'anno; se a costui dunque voi dite, datemi 2 lire, ed egli non ha con i suoi 22 centesimi di che mangiare, gli direte, lasciate di mangiare per 9 o 10 giorni e pagatemi le vostre 2 lire? Ora io vi domando se si può immaginare una legge che abbia apparenza di giustizia, e spinga la rapacità, perchè non posso servirvi di altro termine, fino al punto di dire ad un uomo, non mangiare per 10 giorni perchè voglio che tu mi dia quel che non basta neanche per isfamarti.

Ecco il punto sul quale ho riportata la questione; e per aprire l'adito all'emendamento dell'articolo successivo 28 io aveva fatta la proposizione di aggiungere all'ultimo alinea una dichiarazione, in forza della quale erano esentati quanti non erano giudicati avere il necessario per mantenere la propria famiglia.

Ora se il Ministero e la Commissione mi assicurano di togliere all'articolo 28 la tassa al disotto di 250, e mettere per termine quello che esisteva qui, io accetterei il rimanente dell'articolo. Ma se essi invece hanno tolto il numero terzo dall'articolo 7 non per estendere la limitazione che qui si faceva a favore delle donne e dei figli di famiglia, ai padri di famiglia che hanno maggiori impegni, e che sono contemplati nell'art. 28, ma l'hanno tolta per estendere anche ai figli di famiglia e alle donne quel famoso calcolo dei 22 centesimi di cui ho fatto cenno or ora; allora io voterò assolutamente contro la rapacità generale della legge, che prima era una rapacità circoscritta ai padri di famiglia, ma che ora, gettandosi i semi per estenderla alle donne ed ai figli, ed a quanti infine possono guadagnare di che sfamarsi, cioè ad un povero che non guadagna per giudizio accertato (noti bene il Senato, non è giudizio arbitrario, è giudizio accertato, nel concetto della legge) che 22 centesimi al giorno, è una vera rapacità; il togliergli il necessario per isfamarsi per 10 giorni continui.

Per conseguenza io prego di darmi questo schiarimento affinchè sappia se io posso o no accettare la proposta soppressione.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Io credo che siccome

gli emendamenti proposti dalla Commissione sono di diversa natura, così per non complicare le questioni e intralciare l'uno coll'altro questi emendamenti, e quello cioè dei militari in attività di servizio accettato dal signor Ministro delle Finanze, e l'altro delle guardie doganali e di pubblica sicurezza, crederei di restringere per ora, la discussione a questo numero; poi passeremo al terzo che corrisponde a quello che nell'articolo ottavo era riferibile agli indigenti, ed allora si potrà discutere la questione sollevata dall'onorevole Farina. Questo per l'ordine della discussione.

Dirò ora le ragioni per le quali la Commissione ha assimilato le guardie doganali e le guardie di pubblica sicurezza ai militari in attività di servizio nelle armate di terra e di mare inferiori al grado d'ufficiale.

La ragione è semplicissima: rammenta il Senato come non è ancora un anno, queste guardie doganali sono state ordinate militarmente, e sono oggi sottoposte ad una disciplina severa e militare, ed anzi se non erro, furono considerate come vincolate per ferma, nè credo si possano dire neanche volontari se non in quanto entrano volontariamente in servizio, ma dopo hanno una ferma come i militari, che anzi mi pare sia questa di cinque anni. Dacchè adunque sono assimilate ai militari, dacchè fanno anch'esse un servizio penoso, e assai pericoloso, perchè qualche volta debbono esporre la loro vita, non vi è ragione per cui ammettendo l'esenzione dei militari propriamente detti, non si debba essa estendere alle guardie doganali che la legge e la natura del loro servizio assimila così strettamente ai militari propriamente detti. Così pure le guardie di pubblica sicurezza. Sono nello stesso caso, vale a dire, hanno un simile ordinamento ed un servizio penoso e pericoloso.

Tali sono le ragioni che avevano condotto la Commissione a proporvi questo emendamento che il signor Ministro delle Finanze non accetta.

Ministro delle Finanze. Accetto un articolo concepito così: La bassa forza delle truppe di terra e di mare.

Senatore Scialoja, Relatore. Annette importanza il signor Ministro alle parole *bassa forza*? Si è dalla Commissione voluto evitare queste parole, perchè avendo riscontrata la legge non vi erano; e sebbene passate in consuetudine, ci è sembrato che l'aggettivo non fosse bene accolto. Del resto il concetto è il medesimo.

Presidente. È il numero terzo?

Senatore Scialoja, Relatore. Sì, è il numero terzo... Io credo che si esprima la stessa cosa dicendo: i militari in attività di servizio dell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale.

Ministro della Guerra. La cosa è perfettamente la stessa, però è in uso il termine di *bassa forza*. Io perciò non faccio opposizione alla proposta del signor Relatore.

Senatore Scialoja, Relatore. Si potrebbe, quando il signor Presidente non creda di fare altrimenti, venire

alla discussione parziale dei paragrafi essendo questi quasi tanti articoli separati. Quando verremo all'altro paragrafo, allora dirò le ragioni della Commissione, perchè l'emendamento si accetti; il signor Ministro dirà le sue, ed il Senato deciderà.

Presidente. Si deve procedere alla votazione partitamente, poichè c'è opposizione su alcuni di questi paragrafi, per poi votare in complesso l'articolo.

Se non si domanda la parola passeremo dunque alla votazione dell'articolo 7 distintamente nei vari membri che lo compongono.

« Sono esenti dalla imposta:

« 1. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere; »

(Approvato.)

« 2. Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari; »

(Approvato.)

« 3. I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale per le loro competenze militari; »

(Approvato.)

« 4. Le guardie doganali e i loro sotto ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza e loro graduati. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dirò nuovamente le ragioni per cui respingo questa modificazione.

Le guardie doganali e di pubblica sicurezza sono volontari: è bensì vero che prendono una ferma, ma la prendono volontariamente. All'incontro il soldato entra nell'esercito e nell'armata involontariamente; è obbligato a questa ferma.

Un'altra ragione si è che i vantaggi che hanno queste guardie sono maggiori di quelli che gode la bassa forza di terra e di mare.

In una legge posteriore si potrà vedere se convenga estendere anche ad esse la esenzione.

Presidente. Metto ai voti il N. 4 testè letto.

Cbi lo approva si alzi.

(Non è approvato.)

Numero 5 che diverrà 4 per la soppressione del numero antecedente.

Senatore Lauzi. Domando che sia posto in votazione quell'articolo che stava al numero 3 del progetto ministeriale che si è fatto scomparire, giacchè contro la scomparsa vi è chi desidera parlare.

Perciò invece di leggere l'ultimo paragrafo, che era al quarto, ed ora è al quinto numero, vi era da leggere quello che riguardava le donne maritate e gli altri membri della famiglia che hanno un reddito di 250 lire.

Presidente. Che sarebbe il numero terzo del progetto ministeriale?

Senatore Lauzi. Appunto.

Presidente. Per secondare il voto del Senatore Lauzi darò lettura del numero chiesto.

« 3. I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Chiedo una spiegazione, uno schiarimento.

Ho detto quest'articolo o si vuole fare scomparire per fare cessare il limite dell'imposta al dissotto di lire 250, o si vuole fare scomparire per riportare tutta questa materia al numero 28 e 29 che è quello che serve di complemento all'articolo 7. Sè si vuole fare scomparire, per togliere il limite dell'imposta al di sotto delle 250, io mi oppongo, e già dissi le ragioni per cui credeva ingiusto di tassare fino ad 80 lire di reddito od anche meno tutti i contribuenti; di tassare per 2 franchi quelli che non hanno che 22 centesimi di guadagno al giorno. Ho già dette tutte le ragioni.

Adesso aspetto lo schiarimento per sapere se si è fatto scomparire da qui per trasportarlo all'articolo 28 oppure per sopprimere tale imposta che credo opportuno che esista.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Ieri il conte Di Revel faceva opportunamente osservare che il numero 3 dell'articolo 7 era in contraddizione col disposto dell'articolo 28 di questo disegno di legge, perchè nell'articolo 28 è detto che tutti coloro che hanno meno di lire 250 d'entrata, paghino una quota fissa, sia di 2 lire quando gli altri pagano il 4 per cento, sia di 1 lira sola, se gli altri pagano meno del 4 per cento; mentre poi nel numero 3 dell'articolo 7 si esentavano per intero dalla tassa le donne maritate, i figli e gli altri membri della famiglia che abbiano un'entrata separata da quella del capo della casa minore di lire 250. Se questa medesima entrata fosse usufruita dal capo della famiglia, o se fosse goduta da quei medesimi, di cui parla cotesto numero 3, ma fuori della famiglia, sarebbe colpita dalla quota fissa di tassa.

Non vi è ragione per esentarla se è goduta nella famiglia, cioè in condizioni economiche più favorevoli.

Riconoscendo questa contraddizione, la Commissione, la quale reputa che l'articolo 28 abbia ad essere conservato, vi propone di farla sparire cancellando dalle esenzioni quella indicata nel numero 3 dell'articolo 7.

E per vero il punto principale della economia di questa legge è: che non vi siano esenzioni espresse in cifre determinate d'entrata, perchè tutti coloro che hanno notizia della prova che fa in pratica l'incometax nella Gran Bretagna, sanno che uno dei suoi grandi imbarazzi siano le esenzioni. Quando si dice al dissotto della tal cifra di entrata, non si paga tassa, si trac-

cia l'apertura di una porta, per la quale un gran numero di contribuenti abbassa il capo e passa. Tu credi che sieno esenti le sole entrate al di sotto della tale cifra di entrata, ma in realtà molte entrate che oltrepassano quella misura, sia perchè se ne occulta una parte, sia perchè dai tassatori si usa indulgenza, sfuggono all'imposizione.

In questo disegno di legge si è voluto evitare questo vizio della legge inglese già da tutti riconosciuto, e sostituirvi un altro sistema. Si è detto, quando un individuo ha meno di 500 lire di reddito imponibile che corrisponderebbe ad 800 di entrata lorda, sarà sottoposto ad una tassa gradualmente minore della tassa, che sarà pagata da quelli che hanno più di 500 lire nette di reddito; e ciò a questo modo: dalle 500 lire o dalla somma minore di 500 lire, ma maggiore di 250, si sottrarranno 250 lire sulle quali s'imporranno 2 lire.

La differenza tra queste due lire e la quota di tassa che spetterebbe, secondo la misura comune, sulle 500 lire, sarà divisa lira per lira tra le altre 250 lire, di sorte che tra le 250 e 500 lire vi sarà una gradazione lenta d'aumento sino a che le 500 lire tocchino la tassa alla ragion comune.

Così evitando di fissare una cifra al di sotto della quale, vi è esenzione intera, si è evitato l'inconveniente che testè io ricordava al Senato.

Al di sotto delle 250 lire si è seguito un altro metodo.

Si è stabilito quella tassa fissa di 2 lire, o di 1 sola secondo i due casi posti dallo articolo 28, la quale tassa di due lire o di una, sino alla somma di 50 lire d'entrata imponibile, è inferiore alla tassa comune.

Diffatti, immaginate il *minimum* della misura della tassa comune, dato il quale, si conservano ancora le due lire di tassa fissa, cioè il 4 per cento: i contribuenti che hanno 250 lire o meno d'entrata pagheranno due lire. Ma se la tassa avesse ad essere del 4 per cento su le 25 lire, sarebbe di 8 più 2: cioè di 10 lire: invece di queste 10 lire quelli che hanno 250 lire d'entrata, pagheranno 2 lire di tassa; e così coloro che hanno una entrata di 100 lire, poniamo, contribuendo 2 lire d'imposta pagheranno in ragione del 4 per cento, mentre quelli che hanno più di 500 lire di entrata pagano in ragione del 4 o di più. Perchè contribuendo 2 lire si paghi il 4 ha da avere un'entrata di sole 50 lire.

L'articolo 7 è destinato a riparare all'inconveniente che taluno potesse mai pagare con meno di 250 lire d'entrata più del 4 per cento. Il disegno ministeriale crede ripararvi, prescrivendo che coloro i quali fossero esenti da tassa, perchè realmente quando un individuo ha solo 50 lire d'entrata e non altro, è quasi dappertutto, anzi, sono certo, che sia per ogni dove dichiarato indigente. Con 50 lire non si soddisfano i bisogni di prima necessità durante un'annata intera.

Ma la Commissione, ben disaminando la cosa, ha creduto che nel modo ond'è compilato quel numero dell'articolo 7 testè rammentato siavi un duplice vizio.

Gli è sembrato che da una parte sia troppo rialtrettivo, dall'altra troppo largo e troppo indeterminato. Dicono tutti coloro che a giudizio dell'autorità comunale... non sarebbe stato neppure indirettamente accennato ad alcune di quelle condizioni generali, nelle quali debbe trovarsi colui che reclama la dichiarazione d'indigenza. Dall'altra parte richiedendo per la esenzione formale attestato d'indigenza, crea un ritegno assai grande e ripugnante a quell'onesto operaio e manuale che si trovasse o per mancanza di lavoro o per altra causa ridotto ad uno stato che realmente è d'indigenza, in quell'anno: ma che non essendo abitualmente d'indigenza per lui, potrebbe piuttosto spingerlo a vendere qualche sua miserabile suppellettile per pagare, che persuaderlo a dimandare una dichiarazione solenne d'indigenza.

Oltre che bisogna piuttosto insinuare nelle classi minute il sentimento della dignità che spingerle per interesse a chiedere che l'autorità le qualifichi indigenti.

La Commissione ha pure considerato che, secondo le nostre leggi, la dichiarazione d'indigenza produce altri effetti che non sono quelli che si propone l'art. 7 della presente legge. L'indigente gode di molte altre esenzioni, e di altra natura che non sono quelle di cui questa legge parla; ha diritto a certi soccorsi, a certi benefici nel Comune o fuori di esso.

Le autorità comunali potrebbero reclamare attestati di indigenza per esentare taluno dal pagamento della tassa, val quanto dire, per questo speciale riguardo; ed intanto l'attestato loro avrebbe conseguenze anche maggiori.

Per tutte queste ragioni la Commissione vi proponeva di modificare la compilazione del numero 4 sostituendovi questa: *i semplici manuali viventi del solo lavoro...* Vede già il Senato che restringerebbsi dentro i limiti di questa classe la facoltà di lasciare attestati di esenzione. « I semplici manuali viventi del solo lavoro, i quali al giudizio dell'attestato dell'autorità comunale sono dichiarati insufficienti a pagare la tassa. » Ecco un attestato ristretto unicamente allo scopo per cui fu rilasciato.

La differenza fra la compilazione della Commissione e quella del Ministero è questa che nel disegno ministeriale si richiede l'attestato di *indigenza*, la Commissione fu contenta dell'attestato di *insufficienza a pagare la tassa*, e al progetto di legge si ammettono tutte indistintamente, a richiedere l'esenzione per mezzo dell'indigenza, e nell'emendamento della Commissione si parla unicamente della classe di coloro che non hanno altro fondo che le braccia per ritrarre mediante il lavoro la quotidiana loro sussistenza.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Ho chiesto la parola per venire

in appoggio di quanto diceva il Senatore Farina per la dimanda di ristabilire il paragrafo 5 altra volta terzo dell'articolo 7. È stato detto che si trova questo paragrafo in contraddizione con un altro articolo; capisco che va posto in relazione coll'altro articolo, ma per non avere contraddizione si viene poi a togliere quel beneficio che si accordava alle donne maritate e a figli che convivono col capo di famiglia e in conseguenza si viene a cagionare loro un grave danno.

Io vorrei che fosse pertanto ristabilito il paragrafo suaccennato.

Presidente. Ne vuole il ristabilimento?

Senatore Pareto. Propongo il ristabilimento del paragrafo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. L'onorevole Relatore della Commissione si è lungamente disteso a spiegarci l'organismo dell'articolo 28, ma egli si è ben bene guardato di entrare nel vero punto della questione, che è la miseria estrema del contribuente, spingendo l'imposta fin dove l'ha spinta l'articolo 28.

Egli non ha detto una parola per mostrare, che è giusto che lo Stato il quale per ogni ditenuo iscrive nel suo bilancio più di 60 centesimi a testa, vada a dire ad un povero bracciante, che non ha che 22 centesimi al giorno invece di 60, pagate: state senza mangiare nove o dieci giorni e datemi i vostri due franchi. Su quest'articolo che è il fondo della questione il signor Relatore si è astenuto dal fare parola.

In vista adunque e di questa sua omissione, e della gravità della materia per se stessa io mi permetto di insistervi; vi prego Signori di considerare, che quando noi andiamo a toccare una classe così povera e così estesa, andremo a suscitare un malcontento generale, malcontento del quale non mancheranno di prevalersi quelli che avversano le nostre istituzioni.

D'altronde, da parte del cielo, che vantaggio ne avrà lo Stato? Quando avrà una massa di quelli che i Francesi chiamano *non valeur* che vantaggio ne avrà? Egli avrà screditata la legge, screditati i poteri che l'emano, perchè avrà mostrato come il suo desiderio si spinge anche oltre i limiti del possibile; per conseguenza egli avrà un danno morale, e niun vantaggio effettivo; perchè infine chi non ha che 22 centesimi al giorno, potete fare quello che volete, e due franchi non ve li darà, perchè non può stare 10 giorni senza mangiare, per dare 2 franchi al Governo; conseguentemente avrete una massa di *non valori* ed uno scredito, che tutti e due ridonderanno a vantaggio dello Stato.

In vista adunque di questa circostanza io non solo propongo che si ristabilisca il paragrafo 3 come stava nella legge, ma che si faccia scomparire la contraddizione fra questo e l'articolo 28 nel solo modo ragionevole ai miei occhi, che è quello di estendero l'oscensione dell'imposta al disotto delle lire 250 non solo alle donne ed ai figli di famiglia, ma tanto più

ai padri di famiglia che essendo più aggravati d'oneri che non i figli di famiglia e le donne, devono essere meglio e non peggio trattati; conseguentemente io propongo che si ristabilisca il paragrafo 3 come stava nel progetto ministeriale, e che vi si aggiunga che il limite delle 250 lire è estensibile anche a quelli che sono contemplati nell'articolo 28 della legge.

Quanto poi alle espressioni vaghe che l'onorevole Relatore vorrebbe sostituire alle indicazioni precise che sono contenute in questo articolo, parlando della indigenza in genere del contribuente, io questo io entro nell'opinione del signor Ministro, che è meglio avere un dato determinato dalla legge che frasi generali ed elastiche, che si prestano infinitamente di più a fare passare in contrabbando e ad escludere dalla tassa contribuenti che dovrebbero pagare; perchè, se l'onorevole Relatore trova che, quando c'è un limite di 250 lire, possono molti fingere di non averle, dirò che è molto più facile che molti si fingano miserabili per non pagare, di quello che possano dissimulare e nascondere lire 250 di rendita ove effettivamente le abbiano.

In conseguenza io opino sempre piuttosto perchè si accerti questo limite, che non perchè si lasci indeterminato; e posto che si è citato l'esempio dell'Inghilterra, dirò che anche là il limite è determinato, e che, se ivi succedono abusi, ragion vuole che si supponga che succederebbero a mille doppi più grandi, quando il limite fosse generico, conseguentemente, elastico, incerto, ed accennato con frasi generali che hanno una significazione diversa non solo a seconda di ciascun individuo al quale sono applicate, ma eziandio a seconda della diversità del modo di vedere di ciascun tassatore.

Per conseguenza in questa parte io preferisco il limite certo delle lire 250; propongo il ristabilimento del numero 3 e dico che in conformità del ristabilimento del numero 3 si deve emendare l'articolo 28.

Presidente. Favorisca di mandarmi per scritto i termini dell'aggiunta che intende di fare.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io vorrei dire pochissime cose per non prolungare, per quanto da me dipende, questa discussione, ed anche perchè, come il Senato avrà già scorto, io non voglio fare opposizione alla legge, la quale, malgrado i suoi gravi inconvenienti, sono disposto ad accettare, e della quale, meno uno, ho votati tutti gli articoli.

Io voleva parlare sull'ultimo numero per dire unicamente, che, qualora il Senato l'adotti, preferisco la dicitura dell'antecedente originale proposto dal Ministero a quella proposta dalla Commissione.

Quello, proposto ora dalla Commissione colla parola *manuali* e colle altre definizioni, viene a limitare il senso dell'indigenza, mentre le parole dell'articolo originale lasciano una larghezza all'autorità comunale per giudicare di questa indigenza.

Mi limiterò ad accennare che non sono solamente i

manuali che possono essere indigenti ma vi sono alcuni piccoli commerci, il commercio per esempio degli stracci in campagna, quello dei zuffanelli ed altri possono stare combinati benissimo coll'indigenza, quantunque occupandosi in questi commerci il cittadino non si occupi materialmente, manualmente in un lavoro a servizio altrui.

Io dunque desidero e appoggio di preferenza la dicitura dell'articolo originale, perchè lascia maggior ampiezza al Consiglio del comune per giudicare dell'indigenza. Ed io credo che i Consigli comunali useranno di questa facoltà colla maggior larghezza, senza temere della pressione di cui temeva il sig. Senatore Martinengo e senza temere alcun riguardo personale, giacchè la esenzione anche un po' allargata di persone che pagherebbero una o due lire in un Comune, in un consorzio, allargata per vista d'umanità, non farà gran danno nemmeno ai contribuenti che formassero il consorzio, giacchè l'esenzione di 50, di 60, di 100 lire in un Comune potrebbe appena portare qualche centesimo di più al contributo di quelli che sulla maggior ricchezza dovranno pagare.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io ammiro i sentimenti generosi che animano il proponente mio amico, Senatore **Lauzi**.

Egli dice: se anche queste autorità comunali saranno abbondanti nello ammettere indigenti in gran numero, ci sarà chi paga; e questo è il difetto della Legge. Voi cercate di colpire Tizio e colpite Sempronio, e Sempronio è la proprietà stabile; ed è per questo che io appunto cercava di togliere quest'abuso, proponendo che fossero determinati bene i margini che costituiscono l'indigenza. Di più, proponeva che questi margini fossero determinati dall'autorità che veramente è autorità in questa Legge, cioè dalla Commissione istituita all'articolo 21 e non dalle autorità comunali, le quali sono interessate a dare un giudizio meno esatto, e sebbene lo dessero spassionato, saranno sempre accusate di darlo per passione e per interesse proprio.

Io ricordo quando vigeva in Lombardia la tassa personale, la quale era di 5 lire, equivalente a lire 7 milanesi, ricordo, dico, che chi pagava questa tassa era la sola proprietà fondiaria, e che nessuno degli altri, che sarebbero voluti tassare, la pagavano: e si è appunto per ovviare a questi inconvenienti ed anche per togliere l'arbitrio che nella legge si lascierebbe, che io avevo fatto la proposta, che ora rinnovo, che fosse conservato il N. 4, ma che alle parole *dell'autorità comunale*, si sostituissero quelle *delle Commissioni*.

Senatore **Piazza**. Io vorrei chiedere la parola anche sul N. 4, ma per un oggetto affatto diverso da quello di cui si è finora parlato; perciò, per non interrompere fuori proposito questa discussione, bramerei sapere se è esaurita o se debbo parlare poi dopo.

Presidente. La discussione si porta alternativamente

sul N. 3 e sul 4, ed io credo che ella può parlare anche adesso, salvo poi a coordinare la cosa in fine.

Senatore **Piazza**. L'osservazione che voglio far io è semplicissima; io vorrei solo che alle parole: *a giudizio ed attestato dell'autorità comunale*, si aggiungesse: *in carta libera*.

Io non conosco certamente le leggi del bollo a memoria, ma so che ad ogni tratto è necessario ricorrere alla carta bollata, e non vorrei quindi che, trattandosi di indigenti, che devono cercare un attestato per liberarsi da una tassa di lire 2, fossero costretti a provvedersi di un foglio di carta bollata a 50 centesimi, poichè altrimenti, non avendo questi 50 centesimi, non avrebbero nemmeno mezzo di farsi esentare dall'imposta.

Ministro delle Finanze. Questo è escluso dalla legge stessa, che dice che gli attestati per gli indigenti non pagano nulla, e se ha la bontà di leggerla, lo vedrà.

Presidente. Alcuni Senatori domandano il ristabilimento del N. 3 del progetto ministeriale, che non fu abbandonato dal Ministero ed è concepito in questi termini:

« 3. I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine, godute separatamente dal reddito del capo di famiglia. »

A questo numero il Senatore **Farina** propone in via di emendamento di aggiungere le parole: *I capi di casa*, le quali verrebbero in principio del numero stesso, così prima di quelle: *I figli, le donne maritate, ecc.*

Senatore **Scialoja, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja, Relatore**. La Commissione si oppone risolutamente alla proposizione del Senatore **Farina**, la quale, sebbene ristretta a poche parole, avrebbe l'importanza di sconvolgere intieramente tutto il sistema della legge; imperocchè in questa legge, come il Senato ha udito, uno dei punti principali si è che non vi sia esenzione d'imposta per alcuna entrata determinata in cifre precise. Se vi fossero di queste esenzioni si aprirebbe nella pratica una larga porta a moltissime frodi.

Ora il Senatore **Farina**, mediante l'aggiunta di due parole al N. 3, di cui ci occupiamo, vorrebbe estendere a tutti i contribuenti indistintamente la esenzione, quando abbiano meno di 250 lire di reddito imponibile. E, per vero, se oltre i figli minori, le mogli e gli altri individui che convivono coi capi di casa, noi comprendessimo anche i capi di casa medesimi, altro non faremmo che comprendere nella eccezione coloro che hanno meno di 250 lire d'entrata. Allora tanto varrebbe cancellare il N. 3 di questo articolo, e sostituirvene un altro che dicesse:

« Sono esenti dalla tassa tutti coloro i quali hanno meno di 250 lire di rendita netta, cioè 400 lire di rendita bruta. »

Io ho voluto porre in avvertenza il Senato sull'im-

portanza di questo emendamento; e non aggiungo altro per giustificare la istanza che gli fo per parte della Commissione, acciocchè lo respinga.

Ministro delle Finanze. Per le ragioni anzidette respingo formalmente l'emendamento.

Presidente. Consulterò il Senato per vedere se l'emendamento del Senatore Farina consistente nello aggiungere all'articolo l'indicazione di capi di casa è appoggiato.

Senatore Lauzi. Mi permetto una sola interpellanza per vedere se debbo appoggiarlo o no. Il Senatore Farina intenderebbe, votato il suo emendamento, di soprimerlo poi il numero seguente?

Senatore Farina. No, no; non sopprimiamo niente.

Presidente. Chi appoggia l'emendamento Farina, voglia alzarsi.

(Appoggiato).

Se non v'è altri che domandi la parola...

Senatore Pareto. Mi riservo, nel caso non passasse l'emendamento Farina, consistente nelle parole di capi di casa, di proporre che sia ristabilito l'antico paragrafo del progetto ministeriale.

Presidente. Scusi, viene di conseguenza.

Senatore Pareto. Potrebbe essere rigettato l'assieme i capi di famiglia, e potrebbe non essere rigettato l'emendamento, e per conseguenza...

Presidente. Ho detto da principio che non si trattava che di questo numero; ma prima conviene che io metta ai voti l'emendamento Farina.

Chi approva questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Adesso metterò ai voti il numero 3 dell'articolo 7 del progetto ministeriale:

« I figli, le donne maritate, ecc. » (Vedi sopra).

Chi approva questo numero 3 dell'articolo 7 ministeriale sorga.

(Dopo prova e contro prova viene approvato.)

Viene il numero 4 che, come ho già detto, secondo la redazione della Commissione sarebbe in questi termini:

« I semplici manuali, ecc. » (Vedi sopra).

Su questo numero 5 che verrebbe poi numero 4, perchè l'altro è eliminato, il Signor Senatore Martinengo propone che in cambio delle parole dell'autorità comunale, si dica della Commissione istituita nell'articolo.

Ministro delle Finanze. Io non posso accettare questo cambiamento. Non è neppure nell'indole di questa Commissione di rilasciare questi certificati di indigenza: lo tutte quante le parti del Regno ciò spetta al sindaco o gonfaloniere. Creare poi un'autorità con ufficio di esaminare le portate individuali ed i risultati delle indagini degli agenti finanziari, parmi fuori della economia della legge; quindi non potrei accettare questo emendamento.

Presidente. Prego il Signor Ministro delle Finanze

di volermi dire se accetta la redazione della Commissione in questo numero.

Ministro delle Finanze. Facciamo una cosa alla volta. Prima si tratta di una proposta speciale dell'onorevole Martinengo, e non l'accetto.

Senatore Scialoja, Relatore. Neppure la Commissione.

Presidente. Comincio ad interrogare il Senato per vedere se è appoggiato questo emendamento del Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Ritiro la mia proposta.

Presidente. L'emendamento è ritirato. Prego il Signor Ministro a volermi coiarire....

Ministro delle Finanze. Confesso la verità, preferisco la dizione della Legge, come uscì dalla Camera dei Deputati. Che cosa dice in sostanza la Commissione col suo articolo? « Coloro i quali vivono del proprio lavoro, i quali non hanno che le braccia per guadagnare la vita, e che la Commissione comunale giudicherà impotenti, impossibilitati a pagar la tassa, ne saranno esenti. »

A me pare che sia all'incirca lo stesso che dire: « Quelli che sono dichiarati indigenti dall'autorità comunale. »

La parola indigente, come è noto, può avere una latitudine maggiore o minore, secondo il fine a cui si riferisce. Ed io credo che la nuova redazione della Commissione, mentre, per avventura, potrebbe aprir la porta ad una larga uscita di contribuenti, non abbia, se deve rimanere ristretta al giusto limite, forza al di là della redazione dell'articolo, qual è nello schema da me presentato.

Io credo che questo paragrafo sia preso dalla Legge parmense, se non m'inganno; e mi ricordo che l'onorevole deputato Torrigiani disse che in pratica nell'ex-ducatto di Parma, dove vi era una tassa personale, non accadeva mai nessuno inconveniente; che i Magistrati comunitativi non erano mai nell'imbarazzo di accegliere, e trovare quali erano quelli i quali dovevano pagare la tassa.

Ripeto: in sostanza non credo vi sia una gran differenza nell'idea; perchè quando uno non ha altro provento che quello del lavoro delle proprie braccia, e l'autorità comunale dice che è impossibilitato a pagare la tassa, quest'uomo è indigente.

Ma io preferisco la locuzione della Legge già approvata dalla Camera dei Deputati.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che siasi detto prima che l'emendamento avesse due fini.

Il primo era di temperare l'effetto della soppressione del paragrafo 3, e questo ora manca, poichè il Senato ha conservato il paragrafo 3 della legge.

Un secondo scopo aveva, per quanto ci aveva detto l'onorevole Relatore, il cambiamento proposto dalla Commissione.

Egli diceva: la parola *indigenti* potrebbe importare alcune conseguenze, le quali sarebbero estranee all'oggetto della Legge presente.

Quando un tale dichiarato indigente avrà in mano un certificato, potrà valersene per altre cose che non sono previste dalla legge attuale; questo è appunto l'inconveniente che la Commissione credette superare nel proporre la nuova forma. Però, se la parola *indigenza* porta con sé qualche pregio perchè è cosa stabilita dalla Legge, mi pare che, entrando nel pensiero della Commissione, senza smettere tuttavia quel pregio che potrebbe avere questa espressione di *indigenza*, volendola ridurre agli effetti proprii della legge attuale, si potrebbero aggiungere nel paragrafo di cui si tratta, queste parole: « Per gli effetti di questa legge; » cioè dire: « Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti in quanto agli effetti della presente legge. »

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Spada**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Signor Senatore **Vacca**.

Senatore **Vacca**. Mi permetterò di aggiungere una sola osservazione nell'intento di chiarire meglio il concetto della Commissione nella variante proposta all'articolo ministeriale.

La Commissione ha creduto di esonerare in massima le classi faticanti da questa tassa, la quale piglierebbe davvero l'aspetto odioso di una capitazione, e consultando le pratiche e le discipline che regolano anche le tasse esistenti nelle antiche Provincie, aveva trovato un precedente che da prima si credeva poter seguire in quanto alla esenzione dei braccianti in fatto di imposta personale e mobiliare.

Fu dunque primo pensiero della Commissione di tenersi precisamente a questa qualificazione di braccianti per esonerare dalla tassazione codesta classe estesa e miserevole di braccianti, per fare che potessero sfuggire a quest'imposta esorbitante; ma sostenne un'altra idea, e si disse: se noi trasportiamo in questa Legge la parola bracciante, questo termine, per avventura troppo elastico, potrebbe comprendere nella sua generalità gli operai ed i manuali che si applicano ad un lavoro meglio retribuito, e non si troverebbero veramente nelle condizioni miserevoli del bracciante che appena lucra il pane della giornata: è questo il motivo che suggeriva alla Commissione l'idea di temperare la estensione possibile della parola bracciante, per modo che, presentandosi casi di operai che lucrassero i tre o quattro o cinque franchi, il che è possibile nei lavori delle ferrovie ed altri simili, costoro potessero essere tassati, e questo giudizio ha creduto la Commissione di deferirlo alla Commissione indicata. Ma si tenne ad escludere il concetto e la dichiarazione dell'indigenza perchè si temette che, facendo passare questa dichiarazione, a parte tutti gli inconvenienti che vi segnalava tentò l'onorevole Relatore, i braccianti, per avventura,

mal potrebbero invocare il beneficio dell'indigenza, anche quando si trovassero veramente in tale condizione.

Io non insisterò maggiormente: ho esposto al Senato le ragioni che consigliarono questa variante.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dopo le spiegazioni date dal Signor Senatore **Vacca**, io insisto maggiormente sulla prima redazione. Si parla di esentare da questa tassa i faticanti in genere; io confesso che precisamente allora la rifiuto, e tengo fermo alla redazione della Legge quale era prima, che mi pare preferibile, perchè è meglio determinata.

Non credo poi che vi sia pericolo d'inconvenienti per ciò che colui che abbia l'attestato di indigente possa servirsene ad altro oggetto. Se ha bisogno di questo attestato nessuno glielo può negare. Le autorità comunali gli-lo devono rilasciare.

Neppur per questo rispetto parmi dunque vi sia motivo da far cambiare la redazione primiera.

Senatore **Spada**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Spada** ha la parola.

Senatore **Spada**. Mi pare che una delle ragioni per cui il Signor Ministro non vuole accettare l'emendamento proposto dalla Commissione sia il timore di dare troppa autorità agli agenti comunali che, secondo il medesimo dovranno decidere in questa materia. Io invece credo che sia da accettarsi per il motivo che in esso si danno a questi agenti sufficientemente chiare spiegazioni sulla natura dell'operazione che è loro demandata.

I nostri Comuni sono generalmente composti di persone che non hanno la capacità di applicare la nuova legge che sarà di un'assai difficile applicazione; e credo, ripeto, che il paragrafo quale fu proposto dalla Commissione non faccia altro che stabilire con maggior chiarezza quale è la persona che non deve pagare, e lasciar così il minor possibile arbitrio a quegli agenti.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Ho domandato la parola unicamente per rettificare la intelligenza erronea che potrebbe derivare dalle espressioni usate dall'onorevole mio amico **Vacca**. Egli per una frase sfuggitagli nel calore dell'improvvisazione e poco esatta ha detto che era intenzione della Commissione di esonerare i braccianti in genere.

Ministro delle Finanze. Le classi faticanti.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Il signor Ministro di Finanze accortamente si è impossessato di questa frase per respingere l'emendamento.

Debbo dichiarare che veramente non penso che la intenzione dell'onorevole **Vacca** fosse quella che le sue parole han fatto credere; ed in ogni modo fa testimonianza al Senato che l'intenzione della Commissione è stata del tutto diversa.

Senatore **Vacca**. Dichiaro inesatta la mia espressione.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Informerò il Senato del

modo come è sorta e come è stata condotta la discussione nel seno della sua Commissione. Ciò potrà molto aiutare l'intelligenza dell'emendamento che vi si propone.

Vi è stato taluno che ha detto: riscontriamo le leggi esistenti le quali stabiliscono tra noi delle imposte che hanno una certa analogia con questa che ad essa deve essere sostituita, e vediamo quali provvedimenti fanno su questa materia.

Si è quindi consultata la legge sarda sulla tassa mobiliare e si è trovato che quella legge eccettua tutti i braccianti e giornalieri. Ma si è osservato che realmente non vi sarebbero le medesime ragioni per comprendere in questa legge una eccezione così ampia. Nè si è omeaso di osservare ciò che ha notato il signor Ministro cioè che con simile eccezione si sarebbe posto un pretesto larghissimo ad immeritata esenzione; anzi il Relatore della Commissione ha fatto considerare come oggi vi siano operai, i quali essendo adoperati in certi lavori un po' delicati, specialmente di strade ferrate, di officine meccaniche e simili, si guadagnano sino a 6, 8 o 10 lire al giorno. Sicchè sarebbe stato ingiusto di eccettuare dalla tassa questi braccianti che lucrano più di quello che non abbiano d'entrata molti possessori d'altre piccole entrate mobili e che pur si considerano come mezzanamente agiati nei Comuni meno ricchi.

Quindi non ha avuto menomamente l'intenzione di estendere l'esenzione a tutti i braccianti od operai che vogliano dirsi. Ma passando alla critica del paragrafo quarto di questo articolo, nei termini in cui è compilato, si è convinta che da una parte è troppo generico, perchè dà illimitata facoltà ai Consigli comunali di lasciare certificati a chiunque si presenta per dimandarli, sicchè possono avvenire molti errori involontari, ed in certi casi molti favori condannevoli, che si traducono tutti nella ingiustizia di esentare gli uni, aggravando dogli altri, poichè trattasi di un'imposta di contingente.

Ho detto che dall'altra parte alla Commissione è sembrata troppo ristretta la portata del paragrafo 4 in quanto che richiede l'attestato d'indigenza.

L'indigenza ha qualche cosa di relativo alla materia di cui si tratta, alla condizione locale ed alla condizione personale di colui che domanda l'attestato.

Per ciò che concerne questa parte che dirò relativa della indigenza, in quanto che porta l'esenzione della tassa, occorre avere la nozione precisa dell'economia della presente legge per farsene un'idea distinta.

Secondo il concetto della legge chi ha 250 lire di entrata netta, cioè meno di 400 lire d'entrata lorda, non è indigente; ma se colui che ricorre al Consiglio Comunale per avere un attestato d'indigenza, sia un individuo, il quale veramente non abbia altro fondo produttivo, altro mezzo d'esistenza che le sole sue braccia, se gli sia mancato il lavoro, o per impotenza sua personale o per altra ragione, certamente è nel

caso dell'indigenza relativa a cui accennavo. Egli presumibilmente guadagna più di 400 lire all'anno; ma per accidente nell'anno di cui si tratta, o per una serie di anni guadagna meno di ciò che nel suo comune è indispensabile alla vita. Dunque diamo una traccia ai Consigli Comunali, dicendo che questi certificati d'indigenza debbano anzi tutto essere ristretti a coloro che vivono del lavoro, e non hanno altre entrate.

Dopo aver fermato il concetto, la Commissione ha esaminato se le parole *bracciante* o *giornaliero* lo avrebbero reso; e dopo minute considerazioni ha opinato che fosse preferibile la espressione di *manovali viventi del solo lavoro*. A tal modo sono eccettuati i manovali che hanno entrate, e che perciò, quantunque manchi loro il lavoro, hanno di che pagare la tassa. Costoro nel nostro sistema non potrebbero ottenere l'attestato di esenzione dall'autorità comunale.

Così ristretto il campo, entro il quale questi attestati possono essere rilasciati, abbiamo creduto di potere senza pericolo correggere l'altro vizio che ci è sembrato avere la compilazione dell'articolo ministeriale, per la parte troppo restrittiva, e dirò odiosa dell'attestato d'indigenza, sostituendovi un attestato d'insufficienza a pagare la tassa. Insomma i Consigli Comunali sarebbero chiamati a giudicare unicamente tra coloro che vivono del solo loro lavoro se ve ne ha taluno che sia insufficiente a pagare la tassa.

Così essendo tracciata la materia del suo giudizio ed indicata con precisione la qualità delle persone a cui il certificato potrebb'essere rilasciato, abbiamo creduto che fossero eliminate in massima parte le cause di errore e frenati i travimenti della malizia. Ecco le vere ragioni che hanno spinto la Commissione a proporre l'emendamento.

Ministro delle Finanze. Non ho che una cosa da aggiungere a ciò che ho detto, ed è che riscontrando la legge parmense trovo: « Sono esenti dalla contribuzione personale gli indigenti. » E riscontrando pure il decreto che è base alla tassa di famiglia in Toscana vedo: « esclusi gli indigenti ed i miserabili. » Parmi che questi precedenti possano affidarci a non cambiare quello che la Camera dei Deputati ha già stabilito.

Senatore Alfieri. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, perchè credo che non farebbe che complicare la discussione.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione di finanza, che formerebbe il numero 5 di questo articolo. Esso è concepito nei termini seguenti:

« I semplici manovali viventi del solo lavoro, che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale sieno dichiarati insufficienti a pagare la tassa. »

Chi approva questo numero 5 così emendato, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metterò ai voti il numero 4 che è l'ultimo del progetto ministeriale:

« Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti. »

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo di 5 numeri, composto dai due primi numeri quali erano nel progetto ministeriale, come terzo quello aggiunto, come quarto il terzo del progetto ministeriale e per ultimo quello testè votato.

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora intende la Commissione che si passi all'altro articolo che le è stato rinviato, che dev'essere il 10, ed il signor Relatore vuole esporre quali siano state le determinazioni prese in proposito dalla Commissione?

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione mantiene l'espressione adoperata nella sua prima compilazione, quella cioè di *principale abitazione* sostituita nell'articolo 10, invece delle parole *il suo domicilio, o in mancanza di domicilio la sua residenza, o in mancanza di residenza la sua dimora*.

Esaminata l'intelligenza di queste parole *domicilio, residenza, dimora*, si è convinta che esse non si attagliano bene all'esecuzione di questa legge speciale.

Egli è vero che l'espressione di *principale abitazione* sarebbe una espressione nuova, ma la legge che noi facciamo versa appunto sopra una materia nuova; ed è per questa novità precisamente che non conviene mantenere l'espressione di *domicilio, residenza, dimora*. Queste espressioni non hanno un valore identico in tutti i codici civili e di procedura civile oggi ancora vigenti in Italia: ecco già un primo e grande inconveniente per l'esecuzione d'una legge che deve applicarsi in tutto il Regno. Oltre ciò poi, questa non è tassa che possa pagarsi da tutti nel loro domicilio, secondo l'intelligenza dei codici, ovvero nella dimora o nella residenza a loro scelta.

Il domicilio è il luogo dove vi ha il principale stabilimento; ecco la definizione che oggi è quasi dappertutto accolta.

Lo stabilimento essendo qualche cosa di molto meno visibile ed apparente che non sia l'abitazione, esige certe ricerche che l'agente finanziario sarebbe oltremodo imbarazzato a fare prima di mandare le schede, perchè il contribuente vi scriva la dichiarazione del suo reddito.

Il contribuente, dal canto suo, il quale abitasse in un luogo, avendo però il suo domicilio legale in un altro, riceverebbe la scheda, ma non curerebbe di emporla, e poi chiamato a pagare, proporrebbe la questione del domicilio e direbbe: La legge vuole che mi si mandi la scheda al mio domicilio, ed in mancanza di domicilio nella dimora. Ma un domicilio io l'ho, ed in quello nessuna scheda mi si è fatta pervenire, dunque non sono obbligato a pagare, o almeno a contribuire secondo il contingente d'un Comune diverso da quello dov'è posto il mio domicilio. La Commissione quindi ha voluto che ci sia un segno sensibile, facile

ad essere verificato dagli agenti finanziari e dai tassa-tori, l'abitazione.

Che male ci sarà che uno il quale ha parecchie abitazioni possa ricevere la scheda in più di una abitazione?

Egli farà la sua dichiarazione unicamente là dove crede avere la principale sua abitazione, e fattosi spedire l'attestato della seguita dichiarazione lo produrrà per essere dispensato dal ripeterla altrove. Potrà sorgere allora questione tra Comune e Comune, potendo l'uno di essi rivendicare a sé l'abitazione principale del contribuente. Ma questi casi saranno sempre oltremodo rari, e si risolveranno come oggi si risolvono questioni simili ed anche più gravi. Quando uno è chiamato a contribuire in due luoghi non può essere astretto a pagare in più d'un solo; e questo non può essere altro che quello dell'*abitazione principale*, cioè del sito dove il contribuente concorre colle sue spese a far accrescere il contingente in cui deve comprendersi la sua quota.

È per vero, le spese che si fanno nel luogo della principale abitazione, alimentano il movimento della ricchezza il quale poi si esprime con tutti quelli indizi che abbiamo già accolti nell'art. 2 come criterii della ripartizione del contingente.

Dunque è necessario che la distribuzione della quota si faccia là dove può sensibilmente verificarsi che è concorso a far fissare un contingente maggiore perchè vi abita egli e la sua famiglia, in modo che può affermarsi di avervi sia per la importanza della cosa, sia per la lunghezza della sua dimora o per altre ragioni la principale abitazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Il ragionamento dell'onorevole proopinante, anzichè chiarire i dubbi, mi pare che sia diretto ad aumentarli grandemente. Innanzi tutto egli parte da un dato che a mio credere è erroneo, che è quello di supporre il domicilio reale (non il domicilio eletto), ma il domicilio reale senza l'abitazione.

Questo non si può dire: il domicilio reale è legato al fatto dell'abitazione, ma il domicilio nella sua legale definizione ha un elemento di più che non l'abitazione, giacchè congiunge al fatto della abitazione la circostanza di riunire con essa il concentramento della somma degl'interessi dell'individuo tassato, e così include in sé un concetto che non è nell'abitazione, dunque il domicilio per sé esprime un'idea più certa che non quella dell'abitazione.

Che cosa intendeva dire il signor Relatore, che egli non considerava altro che il fatto materiale? ma il fatto materiale dell'abitazione nel domicilio reale è indispensabile, conseguentemente vi è sempre; ma nel caso che questo fatto materiale si verifichi in più luoghi, quale sarà il criterio per distinguere quale di questi fatti deve prevalere se non quello che la prevalenza debba esser determinata dalla circostanza della coesistenza in una località della somma delle cose e delle

sostanze dell'individuo, ad essere assai più accertato il luogo nel quale deve essere tassato l'individuo, che non parlando semplicemente di abitazione? Fino a tanto che ha una sola abitazione reale, non v'ha questione che di domicilio, la questione viene quando uno ha tre, quattro, cinque abitazioni, allora perchè guardare al fatto dell'abitazione che è precisamente quello che si scinde, piuttosto che guardare al fatto unico del domicilio reale che è determinato dalla somma delle cose?

Credo che la tesi dell'onorevole Relatore, invece di indurre chiarezza, induca dubbio ed oscurità nella legge. Ed io quindi persisto nel credere che si debba dire domicilio e non abitazione.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo. Siccome io sollevai ieri la discussione a proposito di quest'espressione, devo aggiungere alcune parole a quelle del preopinante. Se infatti stesso il solo interesse dell'erario che noi dobbiamo tutelare in questa legge, sarebbe verissimo quello che dice il Relatore che cioè questa cedola verrà trasmessa alla principale abitazione del contribuente, ma la riceverà egli questa cedola?

Potrà poi essere imputato di non averla avuta, come dice l'articolo 21 che prefigge un termine perentorio di 20 giorni al pagamento? O volete costringere un individuo ad avere un solo domicilio o se ne ha più, renderla al suo domicilio reale, perchè allora egli è obbligato ad avere colà un rappresentante che riceva queste intimazioni che gli sono dirette? Stando colla espressione « principale abitazione » in un Comune potrà intendersi che questo sia Napoli, quell'altro sia Castellamare, per cui tutti manderanno una cedola ed il povero contribuente non le avrà ricevute, quindi sarà dalla Commissione arbitrariamente imposto.

Io quindi ripeto che se la Commissione tien fermo a quest'espressione, mi duole dirlo, sarà un nuovo inconveniente che io trovo in questa legge, e che non mancherà d'essere dannoso.

Presidente. Darò lettura dell'articolo proposto dalla Commissione per metterlo ai voti.

Senatore Scialoja, Relatore. È bene che il Ministero dichiarì se aderisce.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministero aderisce.

Presidente. Allora darò lettura dell'articolo proposto dalla Commissione.

• Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede.

• Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione.

• Lo straniero è tenuto a pagare la imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la Cassa obbli-

gata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto.

• In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita, salvo il disposto dell'art. 18. »

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Ricci.

• **Senatore Alberto Ricci.** Pregherei la Commissione di dirmi se intende che i contribuenti conservino la facoltà di dichiarare liberamente il loro domicilio, o se sono in virtù di questa legge tenuti ad un domicilio coatto, perchè se si tratta del domicilio legale, tutti sanno qual è; la dichiarazione sarà ricapitata al domicilio, e se nei venti giorni non avrà risposto, sarà in contravvenzione. Se invece non si vale del domicilio legale, o la Commissione intende scegliere essa, e giudicare quale sia l'abitazione principale del contribuente, allora accadrà che non essendo l'abitazione giudicata dalla Commissione quella che effettivamente è il domicilio che il contribuente avrà scelto, si troverà in contravvenzione malgrado suo; ne viene per conseguenza che la Commissione impone all'individuo un domicilio malgrado suo.

Molte voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Mentre l'onorevole Relatore ha preso un momento di riposo mi permetto di dare io una parola di risposta in nome della Commissione. Nel concetto nostro si vuol dare agli esecutori della legge il modo di stabilire il loro giudizio sopra un fatto estrinseco ed appariscente, e questo noi troviamo naturalmente più nell'abitazione che non nel domicilio, che consta d'elementi giuridici di men facile accertamento.

Le leggi di finanza debbono posare più che è possibile sul fatto. Nell'abitazione è la espressione di un fatto. Nel domicilio è un elemento anco intenzionale, più difficilmente accertabile. Certamente nell'abitazione concorre la volontà di colui del quale si tratti. Questo è naturale; ma la volontà concorre solamente perchè l'abitazione divenga un fatto, senza che l'elemento intenzionale separatamente dall'abitazione possa avere effetti perchè appunto accompagnato dall'abitazione. E se più sono le abitazioni, si trova naturale che debba prevalere la principale. Parlare di domicilio vorrebbe dire ammetterne tutte le condizioni, tra le quali la possibilità di un domicilio d'elezione. Ma, Signori, non dimentichiamo che in questa legge, bene o male che sia, si comincia con stabilire un contingente. Più è inteso che su questa tassa potranno mettersi addizionali. Ciò essenzialmente ripugna alla libera eleggibilità di un do-

micilio, con dare all'elezione l'effetto di pagare la tassa piuttosto in un luogo che in un altro.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non si tratta qui di scelta di domicilio, si tratta di sapere quando uno ha quattro o cinque abitazioni dove è che deve pagare. Questa è la questione, dunque non confondiamo: dove sarà tassato un individuo quando sia tassato pel solo fatto materiale dall'abitazione che varia ogni anno, ogni mese e persino ogni giorno, perchè non può stare al mattino in un sito e dormire alla sera in un altro? conseguentemente è il fatto materiale vario o molteplice diverso o il fatto legale che volete considerare?

È una giurisprudenza nuova che metterete per tutti i casi di abitazione o è la giurisprudenza già ricevuta relativamente al domicilio?

È questo che domandiamo di vedere bene definito acciò si sappia quel che si fa.

Vote voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Intanto io parlava di scelta di domicilio, in quanto l'onorevole Ricci ha parlato sempre, se mal non mi apposi, di domicilio e anco, se non erro, di elezione di domicilio: che anzi tanto ciò entrava nell'ordine delle sue idee, che ha fin parlato in contrapposto di domicilio coatto.

Signori, stiamo sul positivo

La legge ha un'espressione, che non essendo in essa definita, deve perciò trovare la sua definizione nella lingua volgare. La legge parla di abitazione principale; le Commissioni non avranno che a fare un sillogismo. « noi, secondo la legge, dobbiamo tassare chi ha qui la sua principale abitazione. L'abitazione di Tizio, o la sua principale abitazione se ne ha più, è o non è qui? » Il sì o il no si dedurrà dai fatti particolari.

Astrattamente la cosa offre più difficoltà, come sempre, che non si hanno quando dobbiamo decidere su dati casi. Nella grandissima maggioranza di casi sono questioni di senso comune. In alcuni casi la difficoltà se vi è sarebbe maggiore se dovesse la questione di abitazione implicarsi necessariamente con quella del domicilio.

Presidente. Metto ai voti l'art. 10 che ho letto.

Voci. Quello della Commissione?

Presidente. Quello che ho letto, cioè quello della Commissione.

Chi lo approva si alzi.

Si farà la controprova.

Senatore Meuron. L'articolo su cui si vota è accettato dal Ministero?

Presidente. Signor Senatore, ma fra le due votazioni non si può mai parlare; abbia perciò la libertà di sedere, perchè ora si farà la controprova.

Coloro che non approvano l'art. 10 del testo della Commissione che ho letto sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora, siccome credo opportuno di dare alcuni momenti di riposo anche al signor Relatore, interrogherò il Senato per sapere precisamente come intende si prosegua il corso di questa discussione, e quando voglia riunirsi di nuovo.

Faccio ancora presente che l'ora è già molto avanzata e che la seduta si protrarrà sino forse alle 5.

Voci. A domani.

Altre voci. Stassera, stassera.

Presidente. Metto dunque ai voti dapprima per domani, e se non sarà per domani interrogherò il Senato per stassera.

Chi approva che la seduta si tenga domani e non stassera, sorga.

Si farà la controprova.

Quelli che intendono che la seduta si tenga stassera, sorgano.

(Approvato.)

Si terrà dunque seduta stassera alle ore 8 precise per la continuazione di questa discussione, e frattanto se crede il signor Relatore che si debba continuare ora la discussione, essa si prolungherebbe sino alle 5.

Senatore Scialoja, Relatore. Per me faccia il Senato come crede.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Senato conosce con quanto interessamento, con quanta vivacità io abbia insistito perchè questa legge avesse il suo compimento al più presto possibile in quest'aula, e lo sperava. Ma le lunghe discussioni generali che hanno avuto luogo nelle scorse sedute, e più ancora la discussione speciale, la quale, dirò, ha luogo passo a passo ad ogni articolo, ad ogni alinea di questa legge, mi dimostra che nè per questa mattina, nè per questa sera è sperabile di poter giungere al termine della medesima.

Egli è vero, o Signori, che colla votazione completa dei 18 articoli fin qui decisi, si è passata tutta la parte sostanziale, di molto che io potrei dire di vedere il porto, tanto più che sono già d'accordo colla Commissione la quale, se non m'inganno, ritira il suo emendamento con lievi modificazioni all'art. 24.

Senatore Scialoja, Relatore. È già concordato.

Ministro delle Finanze. Io potrei dunque dire che oggimai le difficoltà sono passate. Ma oltre le difficoltà sostanziali ve ne sono alcune particolari: e come non siamo giunti che all'art. 18, ne rimangono ancora altrettanti.

L'onorevole conte Di Revel, fra gli altri, ci ha annunziato che avrebbe osservazioni pratiche forse su tutti gli altri articoli, perciò io dichiaro al Senato, il quale naturalmente poi farà quello che crederà meglio, che quanto a me desidererei all'aggiornamento di questa discussione.

Presidente. Dietro la dichiarazione del signor Ministro il Senato revoca le sua deliberazione?

Voci. No, sì, no, sì.

Presidente. Scusino, signori Senatori, mi pare che quello che è succeduto in questa adunanza esige che si proceda con molto ordine, perchè sarebbe la seconda revoca della deliberazione del Senato in proposito dell'ordine dei suoi lavori. Il signor Ministro chiederebbe che si portasse a lunedì, 28 di questo mese, alle ore due, il seguito di questa discussione.

Ministro delle Finanze. Alla prima seduta.

Senatore Marliani. Domando la parola.

Presidente. Su questa mozione?

Senatore Marliani. Precisamente.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marliani. Non capisco perchè dopo che il Senato ha dato prova di tanta attività nella discussione di questa legge, e che ha già assentito che vi fosse seduta questa sera, non si possa avere questa seduta, e sedere anche nella giornata di domani per terminare, se possibile, la discussione. Non capisco perchè si dovrebbe prorogare a lunedì per essere domani vigilia di Natale, senza avere sedute oggi e domani. Io spero che vinte le prime e principali difficoltà di questa legge, si arriverebbe domani a terminarne la discussione; propongo quindi che il Senato mantenga la deliberazione di tenere seduta questa sera, e che domani si aduni alle 11 per proseguire il suo lavoro.

Presidente. Il Senatore Marliani propone che si tenga seduta questa sera.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io dichiaro che un solo pensiero mi ha mosso a fare la mia proposta, e troppo mi dorrebbe che fosse interpretata dal Senato per una mancanza di rispetto.

Voci. No, no, no. Al contrario.

Ministro delle Finanze. Era solo perchè si potesse discutere liberamente, ampiamente la legge in ogni sua parte. Questo e non altro fu il movente della mia proposta.

Siccome dubito forte che in questa sera, od anche entro domani si possano votare tutti gli articoli che ci restano a discutere, così mi è caro togliere ogni dubbio che io voglia restringere la discussione. Per questo motivo e non per altro aveva pregato il Senato di rimandare la discussione a lunedì.

Voci. Bravo, bravo.

Senatore Marliani. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Arnulfo che l'ha domandata prima.

Senatore Arnulfo. Ho chiesta la facoltà di parlare solo per aggiungere a quanto disse l'onorevole signor Ministro che per quanto si possa desiderare la pronta spedizione di questa legge, essa non deve aver luogo

a prezzo di una discussione incompleta e d'un esame fatto d'urgenza, quando non è necessario.

Per provare che non è necessario nè di convocarsi stasera nè domani, basterà osservare che la Camera dei Deputati, alla quale deve necessariamente per le già introdotte modificazioni essere rimandato questo progetto di legge, si è aggiornata al 4 gennaio e quindi quand'anche fosse oggi o domani votata, a nulla profiterrebbe.

Ciò stante non vi è ragione per cui il Senato debba tenere seduta anche questa sera, ritenuto massimo che il Relatore, il Ministro, e quanti presero parte a questa discussione sono affaticati e lo devono essere dopo le discussioni di tanti giorni consecutivi, oltre due sedute di sera. Fare poi una seduta domani non sarebbe negli usi del Senato il quale praticò sempre di non sedere nella vigilia e nel giorno di Natale, non essendovi cose urgenti da discutere. Ora non ve ne sono, essendosi approvato il bilancio attivo e la proroga della legge sul brigantaggio.

La legge che discutiamo non può andare in esecuzione pel 1° di gennaio, anzi non prima che sia approvata quella della perequazione, il cui esame non è ancora cominciato alla Camera dei Deputati, quindi è meglio che sia discussa maturatamente con un ritardo di qualche giorno, piuttosto che con una celerità che non sarebbe opportuna e conveniente.

Senatore Marliani. Non ho interpretato l'intenzione del Presidente del Consiglio se non nel senso che egli ha spiegato e che tutti hanno potuto apprezzare.

Io credo, come ha detto il signor Ministro, che gli articoli più sostanziali sono vinti. Ho pertanto motivo di sperare che la legge progredirà molto se questa sera teniamo la seduta, e domani di buon'ora, in ogni caso avremo fatto il nostro dovere.

In quanto a quel che ha disposto la Camera dei Deputati, il Senato, credo, non deve preoccuparsene.

Il Senato progredisce nella discussione di questa legge, la termina se è possibile, e se non la termina, allora si potrà rimandare a lunedì.

Io quindi insisterei perchè il Senato mantenga la sua prima decisione e che stasera si tenga seduta e così domani.

Presidente. Ci è una proposta formale fatta dal signor Ministro delle Finanze e sostenuta, per quel che mi pare, da parecchi Senatori, perchè si fissi la seduta a lunedì prossimo 28 dicembre per la continuazione di questa discussione.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva, sorge.

(Approvato.)

Si potrebbe continuare la seduta fino alle 5, ora consueta in cui ci separiamo.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti, ed i signori Segretari a verificare se siamo in numero legale.

(I Segretari verificano.)

Siamo in numero legale.

Abbiano la bontà di riprendere i loro posti.

Se crede la Commissione, leggo l'articolo 11 il quale era rimasto sospeso fin dopo la risoluzione della questione stata sollevata sull'articolo precedente.

CAPO II.

Dichiarazione e valutazione dei redditi.

« Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo delle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti.

» Egli dichiarerà pure la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, e la parte d'usufrutto a lui spettante.

» Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valor locativo presunto.

» Per i minori e per gli incapaci, la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

» Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in Comune diverso da quello dove il contribuente ha domicilio, residenza o dimora, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel Comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.

» Se una società o uno stabilimento hanno più sedi in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

» Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'art. 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che si debba togliere il primo alinea, ossia il secondo paragrafo che dice: *egli dichiarerà pure ecc.*; perchè questo mi sembra accrescere eccessivamente le complicazioni a carico del contribuente, mentre il Governo nello stesso tempo può sempre avere questi dati senza cercarli nella dichiarazione.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione non si oppone.

Presidente. Si tratterebbe di togliere il secondo paragrafo?

Senatore Scialoja, Relatore. Il primo capoverso, cioè il secondo periodo.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Vorrei fare osservare che qui vi è una espressione che nella lingua italiana parmi fare cattivo senso ed è la parola *al lordo*; capisco che correggere anche la lingua italiana usata in una legge è forse esuberanza, ma parmi si potrebbe dire « i redditi dedotta la parte passiva » e non *al lordo*.

Ma un'altra osservazione mi occorre nel secondo capoverso ove viene citato il valore locativo presunto; mi pare aver sentito dal signor Ministro che si era rinunciato dalla Commissione a questo criterio del valore locativo, e quindi crederei necessario non farvi ora allusione.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Quanto alla espressione *al lordo*, dicono i nostri colleghi toscani che si usa in quella provincia e suppongo allora che possa ritenersi italiana.

Quanto poi all'osservazione intorno al 3 paragrafo che diventa il 2, esso ha relazione con l'articolo od aggiunta che verrebbe all'art. 23 già concordato tra il signor Ministro e la Commissione. Questa aggiunta sarebbe composta in questi termini:

« Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione del contribuente nei casi e nei modi che saranno descritti dal regolamento. »

Ora la Commissione insistette che in quest'articolo si dichiarasse il valore locativo, acciocchè non abbia la Commissione ad estimarla, perchè gli agenti delle finanze hanno altri mezzi di stimare il valore locativo senza prevenzione e senza interesse. È come una garanzia.

Ministro delle Finanze. Io accetto l'emendamento in questo senso. Il concetto nel quale ci siamo concordati colla Commissione è il seguente:

Il valore locativo non fa più parte della tassa come base della medesima. Le Commissioni le quali debbono rivedere e sindacare la portata individuale dei contribuenti, hanno dinanzi a sé inoltre facoltà che dall'articolo 23 sono enumerate. Ma bisogna pur ammettere il caso, che i titoli, i documenti, le prove manchino o non siano sufficienti al sindacato.

In tal caso queste Commissioni che faranno l'ufficio di giurati procederanno per indizi; e siccome fra questi indizi il valor locativo era dalla Commissione dimostrato il più efficace, così, finito l'articolo 23 il quale dice che la Commissione per ben accertare l'equità dei suoi giudizi potrà richiedere dai pubblici ufficiali, ecc. si aggiungerebbe: « inoltre la Commissione terrà conto del valor locativo dei contribuenti nei casi e nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento. »

Senatore Lauzi. Quantunque io non convenissi nel

sistema proposto dalla Commissione, pure intendeva benissimo la denuncia del valor locativo accompagnato dalla denuncia del reddito fondiario che era destinato a temperare l'impressione che può fare il valor locativo; ma dal momento che la Commissione propone di eliminare la notifica dei redditi fondiari, non capisco perchè ci resti questo valor locativo il quale scompagnato dal concetto del reddito fondiario può condurre la Commissione a risultamenti molto incerti e gravanti la posizione dei contribuenti.

Il signor Ministro e l'onorevole Commissario dicono che rimane a cercare questa notifica del valor locativo perchè naturalmente la può prendere per indizio in certi casi la Commissione. In questo senso non ho difficoltà ad accettarla, perchè, come bene si osservava, questo indizio può essere preso in considerazione dalla Commissione anche senza espressa dichiarazione della legge. Ma quello che non posso accettare, è che sia presa in considerazione *nei casi e nei modi che saranno indicati nel Regolamento*; non solamente perchè in questo modo ci rimettiamo ad una disposizione ignota, e che sicuramente non sarà la più favorevole ai contribuenti, ma anche perchè allora sarebbe tolto appunto quel libero giudizio che la Commissione dovrebbe avere.

Che la Commissione valuti il valor locativo, io lo credo opportuno, e questo sta; ma che la Commissione non possa tener conto del valor locativo ed avervi riguardo se non nei casi e nei modi voluti dal regolamento, questo, oltre che è di molto aggravio, lede di troppo la decisione della Commissione, poichè la Commissione in certo modo funziona come un giuri, ma modificando l'articolo 23, quest'articolo ha azione gravatoria, e per me lo respingo.

Senatore **Martinengo**. Stando all'idea del Senatore Lauzi, noi non dobbiamo anticipare la discussione dell'articolo 23, ma io non vorrei riformarlo e mettere indizi di una cosa che per ora non è ancora assestita.

Ministro delle Finanze. Si potrebbe votare l'articolo 11, sospendendo il secondo e terzo paragrafo riservandoli all'art. 23, e dichiarando che non si vuole pregiudicare la questione.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Riservando i paragrafi, si potrebbero mettere come aggiunta, come si è usato in altre occasioni.

Presidente. Abbia la bontà di dar lettura dell'articolo come intende che sia.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. « Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo colle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti. »

Poi sarebbe tolto il secondo paragrafo ed il terzo, che sarebbero riservati.

Quindi « Pei minori incapaci ecc. » fino alla fine dell'articolo.

Presidente. Quanto poi al capoverso che succede dove vi è la modificazione della Commissione, io domando se il Ministro accetta.

Ministro delle Finanze. È già stato deciso: io mi trovava alla Camera dei Deputati, mentre il Senato prese questa decisione.

Presidente. Leggerò l'articolo.

Senatore **Lauzi**. Mi permetta due parole.

Al capoverso della pagina 78 sta scritto che per le donne maritate che convivano coi loro mariti e che hanno redditi separati propri, la notifica di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli, dai mariti medesimi.

Io credo che forse il regolamento potrà provvedere ai casi di quelle provincie nelle quali la legislazione permette alle donne maritate la libera amministrazione dei beni parafernali e stradotali, perchè sarebbe ingiusto obbligare il marito a denunciare redditi della moglie che forse non potrebbe esattamente conoscere.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Credo si possa facilmente col regolamento ovviare agli inconvenienti che potessero sorgere nell'intelligenza di quest'articolo.

Presidente. Leggo l'articolo nelle parti sulle quali dovrebbe cadere per ora la votazione, notando che il 1 e 2 alinea verranno sospesi fino all'ulteriore risoluzione circa l'articolo dianzi accennato.

« Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti. »

» Pei minori e pegli incapaci, la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

» Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in comune diverso da quello dove il contribuente ha la principale abitazione, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.

» Se una società o uno stabilimento hanno più sedi, in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

» Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'art. 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito. »

Ritiene il Senato che questa è la parte sopra cui cadrà l'attuale votazione e che rimangono in sospenso i due primi alinea così concepiti:

« Egli dichiarerà pure la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, e la parte d'usufrutto a lui spettante.

» Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valor locativo presunto. »

Metto ai voti l'art. 11 sotto la riserva dei due alinea suddetti.

Chi approva, sorge.

(Approvato.)

Ora verremo all'art. 18 che era rimasto in discussione nella seduta precedente.

Non credo necessario di darne nuovamente lettura.

Mi viene detto dai signori Segretari che non siamo più in numero; quindi la seduta sarà rimandata a lunedì alle ore due.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

L.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Comunicazione di una lettera del Prefetto di palazzo di S. M.* — *Deputazione per compiere con sua S. M. nella ricorrenza del primo giorno dell'anno* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Trasmissione del progetto relativo alla Corte d'Assise allo stesso Ufficio Centrale, che già ebbe ad occuparsene* — *Appello nominale* — *Incidente sulla fissazione della prossima seduta* — *Parlano i Senatori Lauzi, Imperiali ed il Ministro delle Finanze* — *Fissazione della seduta alli 4 di gennaio 1864.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene pure quello di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

La Camera di commercio ed arti di Alessandria di 110 copie delle sue *Osservazioni sul progetto di legge della Banca d'Italia.*

Il Prefetto di Siena di due copie degli *Atti di quel Consiglio compartimentale della Sessione ordinaria del 1862.*

Il deputato A. Battaglia Avola di 70 esemplari dei suoi emendamenti al progetto del *Primo libro del Codice civile.*

Il professore Francesco Zantedeschi della sua proposta di un *Provvedimento di acque potabili per le città marittime e terre fluviali.*

Il Sindaco di Varallo d'un esemplare della *Fotografia rappresentante il Monumento eretto in quella città al Re Vittorio Emanuele II.*

Il Prefetto di palazzo di S. M. scrive alla Presidenza del Senato.

« Torino, 27 dicembre 1863.

» Il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che venerdì prossimo, primo giorno dell'anno, alle ore 9 1/2 del mattino, S. M. riceverà il Senato del Regno per deputazione.

» Nell'informare l'E. V. che la M. S. ha dispensato tutte le deputazioni dei Corpi dello Stato dalla consueta arringa, lo scrivente pregiasi rinnovarle gli atti del suo distinto ossequio.

» Il Prefetto di S. M.
» DI BREME. »

In seguito di questo invito, si passerà all'estrazione de' nomi dei signori Senatori che dovranno far parte della deputazione incaricata di compiere con S. M. nella ricorrenza del primo dell'anno.

La deputazione si comporrà di sette membri e di due supplenti.

(Il Presidente procede all'estrazione a sorte della suddetta deputazione, la quale risultò composta dei signori Senatori:

Pallavicino-Mossi.
Sauli Ludovico.
Pernati.
Duchoqué.
Di Castagnetto.
Taverna.
Sauli Francesco.

Supplenti:

D'Adda.
Salvatico.

Credo bene informare fin d'ora i signori Senatori componenti la deputazione che essi sono invitati a trovarsi in Senato un po' prima delle 9: alle 8 $\frac{3}{4}$ converremo nelle nostre sale per recarsi quindi in forma maggiore al palazzo del Re.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla tassa di dazio-consumo, il quale ha subito una lieve modificazione dalla Camera dei Deputati, e per conseguenza esso ritorna a questo Consesso per la sua approvazione.

Ho pure l'onore di presentare al Senato, in nome del mio collega Ministro di Grazia e Giustizia, il progetto di legge relativo alla composizione delle Corti di Assisie, il quale si ebbe pure dall'altro ramo di Parlamento una lieve modificazione nelle disposizioni transitorie.

Li raccomando entrambi alla sollecitudine del Senato.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge relativo all'imposta del dazio-consumo, il quale sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Già do pur atto della presentazione fatta a nome del suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia del progetto di legge relativo alla composizione delle Corti di Assisie, il quale, come fu avvertito, avendo subito una lieve modificazione dalla Camera dei Deputati, per abbreviare il lavoro, potrebbe rimandarsi allo stesso Ufficio Centrale che ha già esaminato il primo progetto; esso si compone dei signori Senatori, De Foresta, Castelli Edoardo, Mameli, Corsi e Arnulfo.

Interrogo il Senato se vuole rinviare a quest'Ufficio Centrale l'esame dell'accennato progetto di legge.

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Nel dubbio che il Senato non sia ancora in numero, a tenore del regolamento, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale.

Risultano assenti i Senatori:

Antonacci — Baracco — Beretta — Bevilacqua — Bona — Borghesi — Cambray-Digny — Capocci — Capone — Capriolo — Carradori — Caveri — Conelli — Coppi — Coppola — Corsi — De Castilia — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — Di Negro — Di San Giuliano — Doria — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Galvagno — Genoio — Ghiglini — Gianotti — Imbriani — Irelli — Lella — Malvezzi — Manna — Manzoni Alessandro — Marzucchi — Matteucci — Melegari — Melodia — Meuron — Montanari — Monti — Moscuza — Nigra — Oldofredi — Paleocapa — Pallavicini I. — Pallavicini-Trivulzio — Panizza — Pareto — Paternò — Pepoli — Piraino — Piria — Prudente — Roncalli Vincenzo — Salmour — Saluzzo — S. Elia — S. Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Siotto Pintor — Stara — Torremuzza — Torrigiani — Vigliani.

Presidente. Risulta che non siamo che 74, mentre il numero legale deve essere di 85; conseguentemente non si può continuare l'adunanza.

Prego perciò il Senato di volere fissare il giorno in cui ci sarà una nuova seduta.

Voci. Domani, domani.

Presidente. Domani non credo che vi sia molta speranza che il Senato possa essere in numero; quindi io proporrei al Senato di riunirsi lo stesso giorno in cui si raduna la Camera dei Deputati, vale a dire il 4 gennaio prossimo.

C'è qualche Senatore che voglia fare altra proposta?

Senatore Lauzi. Io mi permetterò una breve osservazione. Come non si può continuare la discussione del progetto di legge all'ordine del giorno, io crederei che forse ai 4 di gennaio sarà tuttavia difficile avere il numero legale.

Presidente. Intende fare una proposta?

Senatore Lauzi. Io proporrei il giorno 7.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Comprendo perfettamente che ora il Senato non sia in numero, perchè molti Senatori che non abitano a Torino, amano passare il primo giorno dell'anno in famiglia, ma io spero e confido che il giorno 4, fissato anche dall'altro ramo del Parlamento per la prima seduta, il Senato sarà in numero; e siccome preme assai che questa legge si voti, così pregherei il Senato a volere accettare la proposta dell'onorevole suo Presidente.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io veggio che mancano molti Senatori residenti a Torino, o sono quelli della Corte d'Appello, ed alcuni del Consiglio di Stato; mi parrebbe quindi che domani potremmo essere in numero.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1863.

Presidente. Siccome la proposta che prima io faceva è stata appoggiata anche dal Ministro delle Finanze, e sarebbe per la riunione più vicina, propongo che il Senato si riunisca lunedì 4 gennaio alle ore due in adunanza pubblica pel seguito della discussione sulla legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Prego i signori Senatori di voler rimanere per dare il loro voto, essendo necessario che tutte queste decisioni d'ordine interno si prendano con un voto speciale

onde poi non si ripetano gli esempi di revoca di deliberazioni.

Dunque, chi intende che il Senato si riunisca il 4 gennaio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senato si riunisce il 4 gennaio alle ore due in adunanza pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

L'adunanza è sciolta (ore 3 1/2).

LI.

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Resoconto sul ricevimento fatto da S. M. alla deputazione incaricata di compirla nella ricorrenza del nuovo anno — Annunzio della morte del Senatore Coppi — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Sospensione della discussione dell'articolo 18 aggiunto dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 19 — Schiarimenti sull'articolo 20 richiesti dai Senatori Di Revel e Farina, forniti dal Senatore Scialoja (Relatore) e dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento proposto a detto articolo dal Senatore Plezza — Adozione dell'articolo 20 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze in ordine all'articolo 18 aggiunto dalla Commissione — Risposta del Senatore Scialoja — Reiezione dell'articolo 18 summentovato — Osservazioni del Senatore Scialoja sul richiamo all'articolo 18 di cui nell'articolo 10 — Risposta del Senatore Cadorna — Schiarimenti chiesti dal Senatore Lausi sull'articolo 21 dati dal Senatore Scialoja e dal Ministro delle Finanze — Emendamento al medesimo articolo del Senatore Martinengo, combattuto dal Senatore Scialoja — Reiezione dell'emendamento Martinengo — Appunti del Senatore Di Revel, combattuti dal Ministro delle Finanze — Obbiezione del Senatore Alfieri, cui risponde il Ministro predetto — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura e Commercio e di Pubblica Istruzione; e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3405. La Camera di commercio di Parma fa istanza perchè venga presentato e discusso in Parlamento un progetto di Legge sul riordinamento forestale. »

« N. 3406. L'Abbadessa e nove altre religiose del Monastero della SS. Trinità e S. Marziano di Lentini (Siracusa) protestano contro la futura soppressione delle Cor-

porazioni religiose (Petizione mancante dell'autenticità delle firme). »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Pietro Borghini, provveditore del Monte Pio di Livorno, di tre copie delle sue Osservazioni sul riordinamento amministrativo di quel Monte.

L'avvocato Vito La Mantia di alcune copie di un suo opuscolo sulla Utilità di riforma delle Leggi intorno al giudizio dei delitti.

Il Consiglio provinciale di Lucca di 250 esemplari della Relazione fattagli dalla Commissione incaricata dello Studio sulla progettata perequazione dell'imposta fondiaria.

Il signor Andrea Costantini di numero 12 copie di una sua Memoria intorno ad Alcune riforme delle Leggi penali, ecc., nelle Provincie Meridionali.

Il signor Saphary di 5 esemplari d'una sua Memoria intorno all'imposta sulla ricchezza mobile.

Il Presidente del Regio Istituto d'incoraggiamento,

d'agricoltura, arti e manifatture di Sicilia dei primi tre fascicoli del *Giornale* di quell'Istituto.

Il professore Mondini di 24 copie di una sua Relazione sul progetto di Legge pel *Conguaglio dell'imposta prediale* letta all'Accademia fisico-medico-statistica di Milano.

Il signor Federico Pianteri della sua Opera per titolo: *Elementi di medicina legale*.

Venerdì, primo dell'anno, la Deputazione del Senato ebbe l'onore di presentare a S. M. il Re i suoi riverenti omaggi, e l'espressione dei suoi più fervidi voti. La M. S. ha accolto queste sincere dimostrazioni colla consueta sua benignità, e si compiacque esternare i sensi della soddisfazione che prova nello scorgere lo indefesso zelo di questa Camera per tutto ciò che possa essere di utilità vera alla gran causa italiana, e la sua fiducia che le sorti d'Italia si volgano ad un sereno avvenire.

Mi è giunto or ora il seguente telegramma di infamata notizia dal signor Prefetto di Livorno, partito di là alle ore 13 10 e giunto qui alle 14 15.

Il telegramma dice: « Annuncio con dolore la morte del Senatore cavaliere Tito Coppi, avvenuta qui nella scorsa notte. »

Il Senatore Tito Coppi, giureconsulto di bella fama, meritò i giusti encomi de' suoi concittadini nell'esercizio della carica di Presidente della Corte d'appello di Lucca, ed il nome di lui sarà rammentato nella storia per aver avuto l'onore di presiedere l'Assemblea Toscana, quand'essa solennemente deliberava che lo Stato Toscano si unisse a quel di Piemonte sotto lo scettro costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

La mal ferma salute non permise che raramente al Senatore Coppi di partecipare ai nostri lavori, ma pure noi tutti avemmo agio di apprezzarne i meriti, ed ora ne lamentiamo la dolorosa separazione.

Prego uno dei signori Senatori segretarii di dar lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge le lettere dei Senatori Gozzadini, Linati, Falqui Pes, Orso Serra, Serra Domenico, Borromeo, Cibrario, Mosca, Prudente, Paternò, Strozzi, Natoli, Gravina e Barracco, colle quali chi per motivi di salute, chi per affari di famiglia, e chi per ragion di impiego, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato per il tempo rispettivamente richiesto ad eccezione del Senatore Linati a cui fu limitato nei termini portati dal Regolamento.

Viene altresì data lettura di una lettera del Senatore Caveri colla quale rassegna le sue dimissioni da membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice civile, stante che, come Sindaco di Genova, non potrebbe intervenire alle adunanze di quella Commissione.

Il Senatore Farina chiede se il Senatore Caveri abbia fatto anche domanda di congedo.

Il Presidente risponde che il Senatore Caveri domanda la sua surrogazione dalla qualità di membro della Commissione per lo studio del Codice civile, dicendo che le sue occupazioni di Sindaco della città di Genova non gli permettono di abbandonare quella residenza, e che, per conseguenza, gli pare che naturalmente venga anche il congedo.

L'incidente non ha seguito, ed il congedo è accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Continua la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Nell'ultima tornata siamo rimasti all'articolo 18 che fu aggiunto dalla Commissione, e del quale, quantunque sia già stato posto in discussione, stimo tuttavia conveniente dare nuova lettura (*Vedi infra*).

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Ma quest'articolo già venne discusso nell'ultima tornata.

Presidente. Ho posto prima in avvertenza il Senato che su quest'articolo erasi già parlato nella precedente seduta, ma che credevo bene ripeterne la lettura, stante il notevole intervallo di tempo trascorso.

Rimarrebbe ora a sentire quale sia l'opinione del signor Ministro delle Finanze, che però non parmi sia presente.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho mandato ad avvertirlo e spero che a momenti verrà.

Presidente. Se il Senato lo credesse, mentre, giusta la richiesta del signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, noi aspettiamo il signor Ministro delle Finanze, si potrebbe lasciare in sospenso quest'articolo 18, e passare oltre agli articoli successivi.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione non avrebbe difficoltà; ma a capo a due articoli successivi incontreremo lo stesso inconveniente.

Presidente. Io ho fatta questa proposta, perchè non fosse il Senato obbligato a restare inoperoso.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Si potrebbe intanto passare agli articoli 19 e 20.

Presidente. Si passerà adunque a questi articoli, e darò intanto lettura del 19 così concepito:

« Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio e qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'articolo 8 della presente Legge. »

(Approvato.)

« Art. 20. Il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento

del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato:

» I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Domanderei una spiegazione che in assenza del signor Ministro delle Finanze il Relatore della Commissione potrà darmi.

Nell'alineia dell'articolo testè letto è detto che i possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. Ora io domanderei se questa disposizione debba avere un effetto così assoluto, che un giudice possa recusare di far ragione ad una domanda, quando non consti della dichiarazione fatta dei redditi: oppure se la mancanza di questa dichiarazione possa essere opposta dal debitore come mezzo di non pagare o almeno di ritardare il pagamento del dovuto.

Sia nell'uno che nell'altro caso, mi pare che si richiegga una spiegazione.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. L'articolo 35 ha aggiunto all'articolo 19 una dichiarazione, la quale non risponde direttamente all'interrogazione del Senatore Di Revel, ma è cosa utile che il Senato l'abbia presente.

Dove si parla del Regolamento che il Governo farà per l'esecuzione di questa Legge, è detto che avrà la facoltà di statuire che per dar la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19, che è questo di cui si tratta, basterà che il possessore nell'atto di esporre i suoi redditi in giudizio indichi l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione.

Si vede da quest'aggiunta che l'intendimento della Legge è stato che, quando si tratta di un credito, il giudice abbia da chiedere all'attore che fornisca la indicazione di cui parla l'articolo 35, la quale è per se medesima immensamente facile, e non obbliga l'attore a premunirsi di alcun documento per esibirlo in giudizio. Del resto la disposizione dell'articolo 19, essendo d'ordine pubblico, e fatta in vista dell'interesse dello Stato, che è interesse generale, s'intenderà non come una facoltà data al debitore di opporre un'eccezione al debitore, ma come un obbligo del creditore di indicare la data, il giorno e l'ufficio dove egli ha fatto la dichiarazione del suo credito; è però come in dovere del Magistrato di pretendere dal creditore questa indicazione.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Io non intendo di fare nè al Ministero che ha proposto, nè alla Commissione che ha adottato quest'articolo, maggior carico di quello che possa loro venire dall'aver copiato materialmente una disposizione già solita inserirsi nelle vecchie leggi di finanza.

Devo fare questa dichiarazione per non aver la tacca di muovere un'accusa più forte di quella che intendo fare agli autori di questo articolo, mentre mi accingo a dimostrare che esso è barbaro ed immorale.

Il punire con una multa del doppio della tassa di cui si è fatto frode è una pena immensamente sproporzionata al delitto, ed in questo senso io la chiamo barbara....

Senatore Farina. Domando la parola.

(In questo mentre entra nell'Aula il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.)

Senatore Plezza. È poi anche immorale, che, perchè uno ha voluto nascondere un suo credito e frodare l'imposta, il giudice non lo possa sentire in giudizio, e che egli, come anche in alcuni casi, chi non ha fatto frode, possa essere costretto a perdere il proprio credito o a pagare un'indebita multa, quando, per esempio, un erede ignori, e dopo molti anni anche un dichiarante stesso abbia perduta la memoria del come rintracciare la prova della fatta dichiarazione. Io dico che questo modo di sancire le leggi di finanza (proprio di quei tempi nei quali i legislatori, malfermi nel proprio scoglio, non pensavano che ad assicurare il loro interesse del momento, senza darsi cura nè della proporzione, nè della giustizia delle pene, nè degli sconvolgimenti che possono produrre nella società questa sorta di enormi pene) è ogni tempo che cessi, e dia luogo a sanzioni più civili e per ciò stesso più efficaci.

Io proporrei perciò che in emendamento di questo articolo, dopo la parola *incorrerà*, invece di dire *in una multa del doppio*, si dicesse: « *incorrerà in una multa eguale al 1/4 della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato, e dovrà inoltre gli interessi legali pendente la mora.* »

E che si sopprima il secondo paragrafo.

Pare a me che il sancire che a chi non ha pagato a suo tempo, si apra un conto di debito crescente colle finanze, che qualunque volta egli venga scoperto debba pagare la multa non gravissima, ma però sufficiente allo scopo, e che poi debba pagare la somma dovuta cogli interessi, sia una sanzione assai più efficace di quella che possa essere la minaccia di farlo pagare il doppio se è scoperto nell'anno, oppure di negargli giustizia, perchè quelli che fanno queste frodi, nel momento in cui le fanno, credono sempre che sia il loro credito un credito di natura tale da non esserci pericolo di dover andare in giudizio.

Invece lo aprire a se stesso una partita passiva che va crescendo tutti gli anni, che può crescere sino a 30

anni, è una sanzione talo che sarà più temuta e di effetto più sicuro di quella proposta nella legge.

Nel periodo di 30 anni è troppo facile che quasi tutte le famiglie cadano in una circostanza in cui si debbano esporre al pubblico i proprii interessi. I casi di una divisione, di una morte ed altre simili emergenze diverse che obbligano le famiglie a palesare i proprii affari, è troppo facile che si verifichino e che allora venga scoperta la frode.

Il sancire poi che è dovuto l'interesse durante il tempo trascorso, è una pena secondo me grave e nello stesso tempo non è immorale, come quella che il giudice tenga quasi mano ad un debitore fraudolento.

Il dovere pagare interessi per una somma di cui si è ritardato il pagamento, è ciò che tutti i giorni fanno i debitori spontaneamente e perciò non è una immoralità il prescriverlo.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Ho chiesto la parola perchè mi pare che questo articolo sia gravissimo. Vi sono molti creditori i quali sicuramente indipendentemente dalla loro volontà si trovano defraudati di quell'ampiezza di garanzia che prima presentava lo stabile loro ipotecato. Prendasi ad esempio uno stabile qualsiasi, relativamente al quale siano circostanze che ne hanno cagionato una deprezzazione, ne viene la conseguenza che vendendosi questo stabile all'asta, invece di ricavarne quella somma che precedentemente si sperava di ritrarne, si ha invece una somma molto minore, dimodochè parecchi creditori si trovano completamente defraudati del loro avere, senza che sicuramente si possa ascrivere a colpa loro questa circostanza.

Se noi poniamo mente a quello che succede in pressochè tutti i giudizi d'ordine, troviamo che la maggior parte dei creditori non ottengono utile collocazione appunto per il deprezzamento del fondo sul quale era il loro credito ipotecato.

In questa circostanza, dico io: dovrà il creditore pagare per un credito di dubbiosissima esazione? Sarà egli multato se, di questo credito che non sa se otterrà il pagamento, non avrà fatto la denuncia? Quest'obbligo, questa pena, mi paiono, in circostanze della natura di quelle che ho indicate, soverchiamente gravi.

Desidero sapere, onde regolarmi sul mio voto, se bene o male mi appongo nell'interpretare l'articolo in modo che anche questi crediti debbano essere dichiarati, e non dichiarandosi debbano portar con loro una penalità.

Le espressioni mi paiono qui generali e quindi implicanti anche il caso da me segnalato. La votazione dell'articolo 13 implica pure una disposizione generale. In questo caso, domando se non sarebbe opportuno di fare un'eccezione per questi crediti che molte volte sono di poca o niuna speranza di consecuzione?

Per altra parte però, per quanto sieno di poca speranza di consecuzione è naturale che il creditore non

abbandoni completamente la speranza medesima. Il motivo è che quel tal fondo che subisce una deprezzazione può, per avventura, ripigliare un valore maggiore. Senza andar molto lontani abbiamo un esempio di quello che io vado indicando nel valore delle case in Torino. Il valore delle case in Torino nove o dieci anni addietro era molto più forte di quello che lo fosse tre o quattro anni sono; tuttavia le case nell'anno scorso hanno ripreso un valore molto maggiore di quello che non avessero tre o quattro anni addietro, dimodochè vi erano dei crediti che pareva quasi impossibile che si potessero esigere, ma che essendosi poi vendute le case molto più di quello che non valessero nei tempi andati, poterono certi creditori conseguire, se non un totale, un parziale pagamento.

In questa circostanza mi pare da un lato troppo duro il costringere un individuo a pagare per un reddito che effettivamente non ha, perchè il debitore il cui fondo è subastato, intanto non paga gli interessi, e dall'altro lato mi pare anche troppo duro l'assoggettarlo ad una multa nel caso che effettivamente riesca ad aumentare in qualche parte il suo reddito.

Desidero perciò qualche schiarimento in proposito, perchè, ove si dicesse che assolutamente i crediti di poca o niuna speranza devono essere dichiarati egualmente, e che si deve pagare la tassa sui crediti stessi, quantunque effettivamente non si percepisca il reddito; che non essendosi i medesimi dichiarati o non essendone pagati i diritti si incorrerà in una multa, quest'articolo porrebbe in una condizione troppo dolorosa il contribuente.

Senatore **Balbi Plovera**. Rinunzio alla parola, poichè ciò che io volevo dire, è precisamente quello che l'onorevole Senatore Farina ha fatto osservare.

Presidente. Leggerò l'emendamento che mi fu trasmesso dall'onorevole Senatore Plezza, il quale sarebbe nei termini seguenti: « Incorrerà in una multa uguale al quarto della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato e dovrà inoltre gli interessi legali pendente la mora. » E sopprimerebbe l'alinea che viene dopo.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.
(Appoggiato.)

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola non per rispondere a nome della Commissione, perchè il Senato comprende che la Commissione di Finanze è troppo numerosa perchè si possa consultarla qui in seduta, ma per quanto a me, io risponderei così all'onorevole Senatore Farina.

Egli dice: l'art. 13 (mi corregga se non intesi bene) l'art. 13 parla di redditi provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati con o senza ipoteca. L'art. 11 prescrive la dichiarazione dei redditi; l'art. 19, di cui parliamo adesso, vuole che il creditore nell'in-

troddurre un giudizio provi che ha fatto la dichiarazione dei suoi redditi.

Ora egli dice: Vi possono essere tali casi in cui il creditore ha un titolo creditorio, ma un titolo morto, perchè il suo debitore non è solvente: egli non pertanto conserva quel titolo, perchè spera che il suo debitore, sia per guadagni, sia per altre ragioni, acquisti la possibilità di pagare.

Egli dunque essendo creditore, ed è creditore per virtù di un titolo, potrà un giorno sperimentare le sue ragioni per virtù di questo titolo, e quindi adire al magistrato.

Ma siccome, quando egli fece la dichiarazione pel pagamento della tassa, il capitale di cui era creditore non gli rendeva nulla, così non comprese tra le sue entrate effettive il frutto di cotesto capitale, ch'era diventato per lui infruttifero.

In questo caso egli troverebbe contro di sé il disposto dell'art. 19, mentre che non avrebbe menomamente sottratto all'imposta parte alcuna del suo reddito effettivo.

Io risponderci che non credo, che la legge esenti dall'obbligo di dichiarare i loro crediti, coloro i quali hanno titoli creditorii di qualsiasi natura, ma che mentre non li esenta dalla dichiarazione, non sottomette però alla tassa il frutto ipotetico, che questo credito dovrebbe lor dare, perchè la tassa non colpisce se non le entrate effettive, quelle che realmente si riscuotono. I creditori, di cui ragioniamo, potranno benissimo provare che non hanno riscosso il frutto dei capitali per impotenza del debitore, ed io credo che in questo caso, verificato il fatto, nè l'agente finanziario, nè la Commissione non possano sottomettere a tassa alcuna una entrata, un reddito che effettivamente non è stato riscosso.

L'art. 19 non domanda la prova che si sia pagata la tassa, ma semplicemente la prova della dichiarazione del reddito, così io credo che potendosi sempre fare la dichiarazione colla nota che il reddito apparente non è stato in realtà riscosso, non vi sia alcun inconveniente pratico nel combinare tra loro le disposizioni dell'articolo 19 con quelle degli articoli 11 e 13; cioè l'obbligo della dichiarazione, la esenzione dalla quota di tassa corrispondente al frutto non riscosso dal capitale e la indicazione dinanzi al magistrato non della tassa pagata, che ciò non richiede l'articolo di cui si discute, ma della fatta dichiarazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. La mia era un'obiezione concernente i capitali de' crediti di incerta esazione.

L'onorevole Relatore della Commissione diceva che la dichiarazione dell'esistenza di questi crediti non importerà per sé l'obbligo del pagamento e che quindi non vi sarà multa pel creditore per non avere dichiarato questo credito; io convengo pienamente nel ragionamento della risposta fattami dall'onorevole signor

Relatore; ma siccome in fatto di leggi di finanza è bene mettersi al sicuro, io prego la Commissione di vedere se non sarebbe il caso di fare nel luogo che crederà meglio, qualche dichiarazione opportuna, e ad ogni buon conto pregherei il signor Ministro di voler anch'egli convalidare con le sue asserzioni quanto venne di dire il signor Relatore; perchè allora così vi sarà una interpretazione autorevole e per parte del Ministero e per parte del Relatore, la quale varrà a tranquillare l'animo del possessore di questi crediti di poca o nessuna speranza di esazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non ho chiesto prima di questo momento facoltà di parlare, perchè entrato nell'aula, mentre già la discussione era in corso, voleva conoscere la vera portata di questa discussione, avanti d'interloquirvi.

Ora, rispondendo all'osservazione fatta dal signor Senatore Farina, io credo che nell'articolo 21 che è l'articolo successivo a quello che vien discusso, laddove si parla della dichiarazione, sia già implicitamente preveduto il caso a cui l'onorevole proponente accenna. Infatti è detto nell'art. 21 « l'agente finanziario trasmette la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei proprii redditi, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto. »

Io credo che precisamente il caso, al quale accennava il Senatore Farina, sia uno di quelli in cui l'articolo 21 provvegga colla facoltà data al contribuente di indicare nella propria dichiarazione le ragioni di esenzione e deduzione. E vaglia il vero; un contribuente che abbia un credito, anche ipotecario, che non possa riscuotere, ha diritto per tal credito all'esenzione, perchè gl'interessi non riscossi non fanno parte del suo reddito.

Senatore Farina. Così intesa la cosa, mi dichiaro soddisfatto.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. L'aveva domandata per dire al cunchè in replica a quanto disse il Relatore della Commissione, che l'obiezione della non fatta consegna, è un'obiezione d'interesse pubblico, e che quindi spetta al giudice l'opporre alla domanda del conseguimento della somma dovuta, l'eccezione della non soddisfatta tassa o non dichiarata rendita.

Io troverei molto immorale che quest'eccezione potesse venir opposta dallo stesso debitore: ora la locuzione di cui si serve quest'articolo 19, lascia assolutamente in piena balia del debitore di poter opporre questa nullità per difetto di consegna o di pagamento della tassa, e credo sia bene adottare un'altra forma di redazione, per cui fosse detto non poter il giudice ricevere la domanda di pagamento di una rendita che vada soggetta all'imposta, se non quando consti che fu

dichiarata, ma fare di questo un'eccezione in termini generali per il debitore convenuto per una cosa che non vuol pagare, pare che pecchi molto d'immoralità: ripeto adunque essere conveniente adottare un'altra redazione, giacchè questa legge pur troppo è già piena zeppa d'immoralità senza aggiungerne altre.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, rileggo l'emendamento del Senatore Plezza per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Ministro delle Finanze. Dichiaro di non accettare l'emendamento del Senatore Plezza.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Plezza.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 19 del progetto Ministeriale, 20 del progetto della Commissione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo ora presente il signor Ministro delle Finanze, se non vi è osservazione in contrario io porrò ai voti l'articolo 18 aggiunto dalla Commissione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se la Commissione mantenesse ancora le aggiunte da essa fatte dopo l'art. 19, io comprenderei perfettamente l'articolo 18 aggiunto. Ma pare a me non necessario, anzi non opportuno aggiungerlo, dacchè gli articoli aggiunti sono dalla Commissione stessa ritirati, come il Senato vedrà fra breve.

Pregherei riflettere che, siccome il contingente è fissato in base dei redditi delle società, ed attribuito al luogo dove queste società hanno la loro sede, così parrebbe logica conseguenza, che nello stesso luogo debba essere pagata la relativa quota di tassa.

Infatti stabilito il contingente in base anche dei redditi di una società laddove essa ha la sede, ove la tassa relativa a questi redditi si pagasse in tutto o in parte altrove, ne conseguirebbe che sarebbe gravato il contingente del Comune dove la società ha la sua sede, mentre per il pagamento da farsi dal contribuente andrebbe a vantaggio di altro Comune, nel cui contingente non furono calcolati questi redditi.

Tali sono le osservazioni che io credo di dover sottoporre al Senato ed alla Commissione stessa; la quale è probabile che dopo i cambiamenti alla sua proposta da essa consentiti, non vorrà insistere su quest'articolo.

Desidero però di sapere con certezza se la Commissione vi persiste; poichè non è poi cosa di tale importanza che io voglia farne soggetto di lunga discussione.

Senatore Scialoja, Relatore. L'articolo 18 non ha altra importanza se non quella di contribuire ad una più equa ripartizione nella tassa; il che è intento co-

mune della Commissione, del signor Ministro e del Senato. Ora da parte della Commissione sottometto al signor Ministro queste osservazioni in risposta a quelle ch'egli ha fatte.

Egli dice: voi tenete conto dei dividendi delle società per la ripartizione del contingente unico in contingente comunale e consorziale; difatti all'articolo 2 è detto, che un quinto del contingente generale, cioè sei milioni di lire, saranno ripartite tra le provincie e poi fra i Comuni e i consorzi in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato e dei dividendi delle società anonime.

Soggionge quindi il signor Ministro: se voi, a cagion d'esempio, computate i dividendi delle società anonime che hanno sede nella città di Napoli tra i criterii secondo i quali assegnate al comune di Napoli una parte dei sei milioni, voi dovete su quei dividendi imporre come quota di tassa una parte del contingente della città di Napoli.

Quest'obbiezione ha senza dubbio molta apparenza di verità, e si è affacciata alla mente della Commissione, quando si è occupata di questa materia, ma in realtà non regge.

Difatti l'art. 2 della legge aggiunge a questo criterio per la distribuzione di una parte del quinto del contingente, altri 13 criterii per la distribuzione degli altri quattro quinti del contingente medesimo.

Tra questi criterii ci sono, a cagion d'esempio, i diritti doganali e marittimi, ci sono gli introiti postali e telegrafici, gli introiti della tassa di registro, ecc.

Vede chiaro il Senato che questi criterii non sono la materia imponibile: anzi la materia imponibile non deve entrare tra i criterii di ripartizione generale del contingente, ma deve entrare semplicemente come base delle quote. I dividendi delle società sono nell'art. 2 menzionati tra questi criterii, come la tassa marittima, come la tassa di registro, come gli introiti postali, i quali non sono mica materia imponibile, ma sono indizi che in quei tali luoghi dove si avverano fanno supporre un certo movimento generale di ricchezza proporzionato alla loro importanza.

Dove sono società numerose e società che fanno grossi guadagni ivi necessariamente è un certo centro di attività commerciale ed industriale che fa supporre una maggior ricchezza, e ciò e non altro servono a provare i dividendi delle società, in quanto che sono criterii di ripartizione.

E per vero se nell'articolo 2 i dividendi delle società stessero per misurare la materia imponibile, si cadrebbe in una ingiustizia di ripartizione per un altro verso. Difatti qual è la parte di contingente che voi ripartite cumulativamente secondo i dividendi delle società e le pensioni e gli stipendi? un quinto del contingente, cioè sei milioni, e questi sei milioni non li ripartite solamente in ragione dei dividendi, ma in ragione composta dei dividendi, degli stipendi, e delle pensioni; sarà adun-

que meno del quinto, e meno di sei milioni che voi ripartite in ragione dei dividendi delle società.

Ma mentre voi ripartite meno del quinto dei 30 milioni in ragione dei dividendi delle società, se questi dividendi fossero materia imponibile, voi cadreste nell'assurdo di far poi diventar questa materia imponibile, base non più della distribuzione di sola quella parte del quinto dei 30 milioni che per causa loro ha potuto entrare nel contingente locale, bensì di tutto il contingente, val quanto dire degli altri quattro quinti ancora, il che tornerebbe esclusivamente a vantaggio di quella tal città, dove le società hanno sede.

La Commissione adunque ha veduto che nell'art. 2 si fa menzione dei dividendi delle società, come la si fa degli altri indizi di ricchezza generale, ma che negli articoli dove si tratta della distribuzione in quote del contingente locale i dividendi delle società non debbano essere considerati come entrate comprensive delle società medesime, ma come reddito speciale di ciascun abitante del luogo, che ne riscuote una parte come sua entrata e ve la spende.

E difatti questa imposta di cui ci occupiamo come tutte le altre imposte dirette, diventa base delle sovrimposte provinciali e comunali.

Ora cosa ne avverrebbe se voi respingeste questo articolo 18 che dalla Commissione vi è proposto? Avverrebbe che i dividendi tassati nella sola città, dove ha sede la società, servirebbero non solo a pigliare una parte del contingente principale del luogo, ma ancora a prendervi parte delle imposte provinciali e comunali; mentre coloro che riscuotono porzione di quei dividendi in altri comuni, in altre città, come loro entrate, come frutti delle loro azioni, non solamente non piglierebbero in ragione di queste entrate parte alcuna al contingente del luogo, ma non pagherebbero neppure l'imposta addizionale alle provincie ed ai comuni dove risiedono. Il che è ingiusto; poichè ivi dimorando e profittando essi di tutte le spese che i comuni e le provincie fanno andrebbero poi a pagare la parte delle spese locali in un luogo dove non abitano, dove forse non vanno mai, se non che per accidente qualche rarissima volta ed a grande distanza di tempo.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione credette che siccome ciascun cittadino deve dichiarare le sue entrate, e siccome nelle entrate d'un socio, per esempio, del Credito mobiliare, o della Banca nazionale o di altro stabilimento commerciale o industriale, vi è certamente il frutto che egli riscuote delle sue azioni, così la legge gli fa obbligo di annoverare questo frutto, che è un reddito di ricchezza mobile, tra le altre sue entrate, purchè sia con essa base e misura della quota di tassa che a lui spetta sul contingente del luogo dove egli dimora. La qual quota poi diventa essa medesima base della sovrimposta comunale e provinciale del luogo.

Bra dunque unicamente in vista della più equa distribuzione che la Commissione ha fatto la sua proposta, la quale, spero, sarà dal Senato accettata.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Certamente in ciò che ha accennato l'onorevole Relatore vi sono delle buone ragioni: però io lo prego riflettere che la Commissione attesa nel fare questa proposta non mette obbligatorio il pagare nel luogo del domicilio, ma lascia la scelta di fare il pagamento od al luogo del domicilio di quello che possiede le azioni della società, od al luogo del domicilio della società.

Ciò vuol dire che quante volte non si fosse fatta la denunzia al luogo del domicilio dei possessori dei titoli sociali, la società pagherebbe la tassa stabilita sui redditi di ricchezza mobile, per quella parte dei redditi stessi che non siano stati denunziati....

Sonatore Scialoja, Relatore. Ma ciascuno è tenuto per la parte propria....

Ministro delle Finanze. Questo inconveniente parmi derivi dall'articolo proposto.

A me pare poi che ne seguirebbe altresì una grande complicazione nella riscossione dell'imposta; la quale invece presso la società sarebbe piana e facile.

Questa disposizione sarà una di quelle che dovranno essere necessariamente introdotte, quando dal sistema del contingente si passerà al sistema delle quotità. Per ora parmi che complicherebbe molto la percezione di questa imposta, senza corrispondenti benefizi.

Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Ripeto qui che non è il caso che la Commissione voglia sostenere una qualche sua riforma dell'imposta. Qui si tratta di raggiungere la più equa distribuzione, correggendo una ingiustizia.

Farò osservare che si potrebbe cadere in gravissimi inconvenienti, se l'articolo non fosse accettato. Difatti l'agente finanziario e la Commissione locale hanno il diritto di modificare la dichiarazione che fa il contribuente, argomentando dalla sua maniera di vivere che egli abbia nascosto parte della sua entrata. Ora se in un comune vive un socio di una società che ha sede in una città lontana, il quale tragga buona parte della sua agiatezza da benefizi che gli rendono le azioni di cui è proprietario, egli dichiarerà nel comune dove abita una piccola entrata che potrà avere da altre industrie, da professioni o da qualche capitale impiegato con ipoteca; ma gli si dirà: « Voi dite di avere tre mila lire di rendita, ma voi vivete da signore, dunque voi ne dovete avere 20 mila. » Così questo povero galantuomo pagherà nel comune sulla rendita presunta di 20 mila, mentre che poi la società avendo pagato per lui sui frutti delle sue azioni, riterrà dalla quota di interessi che gli spettano, la quota di tassa che avrà pagata.

In quanto all'obbligo della dichiarazione individuale, questo è nella legge. Essa vuole che ciascun cittadino

dichiarati tutto ciò che ha di entrata nel luogo dove deve pagare la tassa; e perciò non è esatto il dire che l'articolo 18 è meramente facoltativo.

Quando però si tratti di dividendi, siccome i membri della società possono essere così cittadini dimoranti nello Stato come cittadini dimoranti all'estero o stranieri, doveva necessariamente dirsi che la società è esonerata dal pagamento della tassa soltanto sulla parte dei dividendi che dimostra essere già denunciata dai suoi soci, ma non dal pagamento della tassa sul resto, perchè il reato si suppone dovuto agli individui, che non avendo domicilio nel regno non possono pagare la tassa nel luogo del loro domicilio.

Da qui viene quella clausola dell'art. 18 che faceva credere al signor Ministro che fosse lasciato all'arbitrio di ogni cittadino di dichiarare o non dichiarare come sua entrata la parte che piglia al dividendo d'una società. Parò inoltre osservare al Senato che esso ha già votato l'articolo 10, nel quale si richiama precisamente l'articolo 18 nell'ultimo alinea che finisce con queste parole: « Dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita, salvo il disposto dell'articolo 18 », ed il cui concetto è, che non sarà pagata la tassa sull'intero dividendo della società, ma sulla parte di dividendo che la società non dimostri che è già stata dichiarata dai soci come loro entrata privata nei vari comuni dove essi abitano.

Avendo sottoposto al Senato queste osservazioni dettate unicamente dall'intendimento di rendere più equa la distribuzione dell'imposta, io abbandono la decisione della quistione alla sua saviezza.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Conveugo pienamente coll'onorevole Relatore che in questo articolo non v'ha nulla che sostanzialmente turbi la legge; donde io, al pari della Commissione, non sono mosso che dal sentimento di rendere la legge più che si può perfetta: epperò anche io me ne rimisi alla saviezza del Senato.

Ma non posso lasciare senza risposta due osservazioni: la prima di forma; la seconda di sostanza.

La prima di forma, in quanto alla votazione delle parole *salvo il disposto dell'art. 18* se non mi inganno fu fatta, quando fu votato l'articolo 11, una riserva esplicita per quello che sarebbe disposto all'art. 18.

Quanto poi all'altra osservazione debbo dire che non ho mai messo in dubbio che il contribuente dovendo dichiarare il reddito proprio in un Comune colla indicazione delle esenzioni e delle deduzioni alle quali ha diritto, indichi anche questo capo o titolo d'esenzione.

Per esempio il contribuente, il quale dimora, poniamo, ad Imola, ed ha delle azioni della Banca nazionale, nella sua dichiarazione comprende la rendita corrispondente e poi dice nelle note alla dichiarazione stessa, per questa rendita io debbo essere esentato da tassa, perchè è pagata dalla Banca nazionale.

Non m'apparisce quindi la cosa sotto il punto di vista contraddittorio sotto il quale la vede l'onorevole Relatore.

Presidente. Metto ai voti l'art. 18 aggiunto dalla Commissione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Allora proporrei al Senato di ritornare sulla sua votazione. Essendosi nell'articolo 10 citato l'articolo 18; bisognerà eliminarlo, altrimenti si produrrà una grande confusione, essendo detto nell'art. 10, *salvo il disposto dell'art. 18*..

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io credo che non si può mai ritenere come votato un articolo, se l'articolo stesso non è stato posto ai voti; il semplice richiamo non è la votazione di un articolo, quindi ove non si faccia un'espressa riserva, il richiamo si intende sempre e necessariamente subordinato alla votazione ed all'accettazione dell'articolo. Se così non fosse evidentemente vi sarebbero votazioni che si farebbero senza cognizione di causa, anzi votando un'articolo se ne voterebbe un'altro.

Dunque io credo che non si può ritenere come votato l'articolo 18, e che quindi il Senato avendolo respinto si intende escluso dall'articolo 10 l'ultima parte in cui è il richiamo, poichè se l'articolo non ci è non può essere richiamato.

Presidente. L'indicazione dell'articolo non era altro che una correlatività; se manca il termine di relazione, manca anche l'indicazione.

Senatore Scialoja, Relatore. Io notava al Senato che deve in ogni modo disporre che siano tolte le parole: *salvo il disposto dell'art. 18*.

Ministro delle Finanze. È naturale che queste parole restano cancellate, come testè accennava l'onorevole Cadorna. Del resto, se ben mi ricordo, fu fatta un'espressa riserva che le parole: *salvo il disposto dell'articolo 18*, si sarebbero lasciate, se l'articolo era ammesso. Non è che una questione di forma.

Presidente. Mi pare che veramente qui la sostanza porti via la forma, e credo che già in parecchie occasioni si è dal Senato deciso che quando si trattava di riferenza, di correlatività, tutto si definiva in ultimo, e per conseguenza non credo che faccia ostacolo il cenno che si è fatto nell'articolo 10 dell'articolo 18.

Se nessuno fa eccezione perchè ai voti sull'incidente sollevato dal Relatore, io riterrò il Senato per assente a che quell'indicazione sia tolta.

Non essendoci fatta osservazione il Senato s'intende assente all'eliminazione della riferenza all'art. 18.

CAPO III.

Determinazione e riscossione dell'imposta.

« Art. 20. La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta.

» L'agente finanziario trasmette al contribuente la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

» Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.

» L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo. »

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. In quest'articolo debbono essere riservate, come si è fatto nell'articolo 11, quelle clausole che sono concepite nei seguenti termini: al capoverso 1° e quella dell'imposta fondiaria; ed al capoverso 2° le parole: e del valor locativo della sua principale abitazione.

In altri termini si ha da votare l'articolo del disegno ministeriale, riservando queste due parti.

Presidente. Siccome ho letto il testo del progetto ministeriale, così pure conviene che lo legga il testo dell'emendamento della Commissione....

Ministro delle Finanze. Siamo d'accordo colla Commissione.

Presidente. La Commissione non lo ha detto.

Ministro delle Finanze. Le variazioni che sono in quest'articolo fra la redazione della Commissione e quella del Ministero dipendono tutte dall'emendamento degli articoli 23 e seguenti, per conseguenza si può votare l'articolo riservando di farvi l'aggiunta che deriverà dalla votazione o non votazione di quell'articolo, e in ciò credo che la Commissione sia perfettamente d'accordo col Ministero.

Presidente. L'onorevole signor Ministro ha rivelato in adunanza pubblica un fatto di cui non si aveva ancora conoscenza, perchè non si era ancora detto dalla Commissione che si volessero apportare variazioni al progetto di emendamenti presentati. Pregherei per conseguenza il Relatore della Commissione di voler esporre quale sia il sistema che intende seguire per gli emendamenti, che essa aveva introdotti.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Ecco signor Presidente. All'art. 11 abbiamo riservato due clausole identiche a questa e si è detto che saranno o aggiunte all'art. 11, od ammesse dopo che si saranno votati gli articoli 23 ed i seguenti. Essendo queste due clausole che ho indicato testè identiche a quelle riservate nell'art. 11,

io diceva che per conseguenza debbono venire riservate anche qui. Il Ministro acconsente a questo sistema.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. La disposizione di quest'articolo porta, che la Giunta Municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni, che secondo la legge vanno soggetti all'imposta....

Presidente (*interrompendo*). Conviene che si sospenda per alcuni momenti la seduta, perchè come si sarà notato, essendosi rotto un candelabro, si rendono necessarie pronte riparazioni.

Senatore **Di Revel**. Il gaz sfugge dal tubo, e sarebbe forse prudente di non prolungare di troppo la seduta.

Senatore **Di Pollone**. Nella mia qualità di questore debbo osservare, che per riparare a quest'inconveniente si è mandato a chiamare l'uomo pratico, ma intanto ho creduto d'ordinare, che si comprimesse il tubo per evitare maggior esalazione di gaz.

Presidente. La seduta è sospesa per dieci minuti.

Si riprende la seduta, essendosi fatte le riparazioni occorrenti.

In seguito alle dichiarazioni emesse dalla Commissione di finanza relativamente alle modificazioni arretrate ai suoi emendamenti si metterà ai voti l'articolo colla riserva.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo....

Senatore **Lauzi**. Domando perdono; io stava appunto parlando quando si dovette per giustissimo motivo sospendere la seduta: parmi dunque che anzitutto la parola spetti a me per continuare il mio discorso.

Presidente. Era necessario che io ponessi sotto gli occhi del Senato il vero stato della questione secondo gli accordi presi dal signor Relatore col signor Ministro delle Finanze, vale a dire che si metterebbe in votazione l'articolo ministeriale sotto le fatte riserve. Ora si continua la parola al Senatore Lauzi, e l'avrà dopo il Senatore Martinengo.

Senatore **Lauzi**. Senza ripetere la lettura dell'articolo, il quale del resto sta dinanzi agli occhi di ciascun Senatore, io dirò sembrarmi che il concetto di questa disposizione sia questo; che tutti quelli cioè, anche esenti personalmente dall'imposta, ma che hanno un reddito tra quelli indicati all'articolo 6, chiamati di ricchezza mobile, come un'industria, un commercio, una professione qualunque, dovessero ricevere la scheda e consegnarla colla dichiarazione, ossia col cenno dell'esenzione alla quale possono aver diritto; quindi io applicava in questo senso l'esenzione anche alle persone, non solamente alla natura del reddito; e considerata la cosa sotto questo aspetto mi sembrava di po-

ter proporre che in quanto agl'indigenti che sono già dalla legge all'articolo 7 rimessi al giudizio e all'attestazione dell'autorità comunale, potesse quest'autorità già fin dall'origine ometterli in quelle liste dei contribuenti, onde evitare la perdita di tempo, la fatica e qualche volta anche gl'inconvenienti che possono nascere per la compilazione dell'elenco, remissione e restituzione di schede.

Nel brevissimo tempo in cui fuvi la sospensione della presente seduta, io ho comunicata la mia idea al Relatore della Commissione, il quale mi avrebbe quasi rassicurato, dicendomi che coll'espressione « la Giunta comunale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali, o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta » dovessero intendersi già esclusi quelli che l'autorità comunale riteneva esenti dall'imposta.

Se questa dichiarazione è manifestata al Senato, come gentilmente lo fu a me, e se il Ministro delle Finanze la convalida, io non avrei a proporre alcuna modificazione; in caso contrario proporrò un emendamento nel senso di omettere sin dall'origine tutti quelli, che dall'autorità municipale sono considerati come esenti dall'imposta nella loro qualità di indigenti; qualità questa per la cui constatazione, la legge, come ho detto, si rimette pienamente al giudizio dell'autorità stessa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non vi ha nessun dubbio che quando la legge prescrive che la Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui e dei Corpi morali, che secondo la legge vanno soggetti all'imposta, vi sia implicita la facoltà di eliminare quelli che non vanno soggetti all'imposta. È questione del regolamento il vedere se oltre questa lista che l'agente deve porgere, non convenga di avere una nota separata, una nota anche di quelli che sono dichiarati indigenti, almeno perchè possano essere sindacate e controllate queste note.

Del resto a mio modo di vedere, ripeto che questa è una questione che appartiene al regolamento.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, Relatore. L'onorevole Senatore Lauzi parlava unicamente degli indigenti; ora l'art. 7 già votato dal Senato dice che saranno esenti dall'imposta tutti coloro, che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti. Dunque l'indigenza dev'essere dichiarata dall'autorità comunale.

L'articolo 20 soggiunge che l'autorità comunale farà la lista di tutti i contribuenti; or se l'autorità comunale medesima è chiamata dalla legge a dichiarare esenti gli indigenti, naturalmente non comprenderà nella lista tutti coloro a cui rilascerà il certificato d'indigenza.

Ecco come mi pare che il confronto dei due articoli possa calmare l'apprensione del Senatore Lauzi.

Il disposto col primo capoverso di questo articolo è applicabile a tutti gli altri casi fuorchè a quello delle persone che l'autorità municipale è chiamata ad esentare come indigenti; e specialmente a casi di esenzione non in ragione delle persone, ma in ragione della qualità della rendita.

Questo pertanto io credo che non tolga che quando qualche indigente abbia trascurato in tempo utile di presentarsi alla Giunta municipale per far constare la sua indigenza, possa più tardi ottenere un certificato di indigenza, e venire esentato dall'agente finanziario o dalla Commissione locale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Sono lieto che l'allarme da me preso sia dichiarato falso allarme e quindi rinunzio all'idea di proporre un emendamento; non posso però a meno di avvertire, che mi ha soddisfatto molto più la risposta del signor Ministro, che quella dell'onorevole Relatore, in quanto che il signor Relatore parla ancora di presentazione personale ai Municipii e di certificati rilasciati. Invece nel modo che io intendeva e nel modo che ho sentito dal signor Ministro sarebbero omessi questi certificati, per cui quel tale che già risulta per perfetta cognizione di causa, quale indigente all'autorità municipale, dovrebbe fin dall'origine dichiararsi indigente: dopo questa dichiarazione, sarebbe dichiarato esente, salvo a comunicarsi la nota di simili indigenti all'agente finanziario pel debito controllo.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. La osservazione che ho a fare intorno all'articolo 20 è questa. Io osservo che nel secondo capoverso dell'articolo è stabilito un termine perentorio nel quale ciascun contribuente ha tempo di poter fare le sue osservazioni, onde essere esonerato in parte dalla tassa che gli viene imposta, io vorrei proporre al Senato che l'agente finanziario dovesse trasmettere al domicilio legale del contribuente la scheda, perchè se questo contribuente, come abbiamo veduto, ha diverse dimore e fra queste la sua principale, sia indicato dove si debba trasmettere. Il termine di venti giorni è presto spirato, e se trascorre senza che si sia presentato alcun richiamo, questo contribuente verrebbe tassato, anche senza sua colpa, forse anche al di là del limite che gli toccherebbe, perciò proporrei che venissero aggiunte dopo le parole *l'agente finanziario trasmette al contribuente*, queste altre *al proprio domicilio legale*.

Ministro delle Finanze. Ciò sarà detto nel Regolamento.

Senatore Martinengo. Sento rispondere che questa possa essere materia di regolamento. L'articolo 35 il quale ha tratto a molti argomenti, che saranno appunto oggetto di regolamento, non toccherebbe questo punto sul quale ho avuto l'onore di chiamare l'atten-

zione del Senato. Io acetto volentieri la dichiarazione che ciò sarà compreso nel Regolamento, tuttavia parmi che l'aggiunta da me proposta sia opportuna nella legge.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Il Senato ricorderà che in altri articoli è sorta la questione del domicilio e dell'abitazione principale. Si è detto che il contribuente pagherà nel luogo dove ha la principale abitazione. Val quanto dire che il più delle volte pagherà nel luogo dove ha il suo domicilio legale, perchè questo ordinariamente suol esser quello della principale abitazione, altre volte pagherà in quella dove egli abitualmente dimora, dove, cioè, abitando per la maggior parte dell'anno, spende le sue entrate, dove, insomma, crea attorno a sé quel movimento di ricchezza di cui si tiene ragione per la distribuzione del contingente. Essendo sempre un fatto sensibile quello dell'abitazione, e, dovendo nel maggior numero dei casi il contribuente avere la scheda dove questa abitazione è più abituale, mi pare che la legge abbia coi diversi suoi articoli abbastanza provveduto. Tanto più, o Signori, che ciascun cittadino che ha rendite mobili sa che deve pagare la tassa; questo suo debito dunque non è un fatto eventuale che può aver luogo a sua insaputa. Ciascuno sapendo che deve avere la scheda in un dato tempo e che deve averla dove abita in modo principale, avrà cura di farsela recapitare.

La legge prescrive che le intimazioni sieno fatte al domicilio legale perchè teme la sorpresa, e vuole evitarla. Ma sorprese, nel caso nostro, non possono avvenire.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo propone un emendamento consistente in che dopo le parole *l'agente finanziario trasmette al contribuente*, si aggiungano le seguenti: *al suo domicilio legale*.

Forse sarà meglio dire al domicilio legale di quest'ultimo, oppure del medesimo per evitare l'equivoco che potrebbe nascere se si dicesse unicamente *al suo domicilio legale*.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiata l'aggiunta.

Chi la appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'emendamento proposto dal signor Senatore Martinengo, secondo il quale si direbbe: *l'agente finanziario trasmette al contribuente al domicilio legale del medesimo la scheda*, ecc.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ha la parola il Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Le osservazioni che intendo di fare intorno a quest'articolo sono di doppia natura: una concerne l'interpretazione di certe disposizioni; l'altra è intesa ad avere dati intorno alla spesa di certi

impiegati, il nome dei quali viene per la prima volta accennato in questa legge.

Veggio che in questo articolo è detto che la Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti ad imposta. Poi dice: che l'agente finanziario trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi, ecc. Se noi dovessimo considerare i termini di questo articolo quali stanno, converrebbe dire che il contribuente che deve concorrere in quest'imposta debba aspettare che l'agente finanziario gli trasmetta la scheda, e laddove la Giunta non lo abbia compreso sulla lista dei tassabili, e per conseguenza l'agente finanziario non gli abbia mandato la scheda, possa starsene tranquillo ed astenersi dal fare la consegna.

Per altra parte io veggio che nell'articolo 11 è detto: « Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti. » -

Dunque questo individuo farà la dichiarazione ogni qualvolta gli verrà presentata la scheda, ma se la Giunta municipale non lo comprende sulla lista, se l'agente fiscale non gli manda la scheda, io non saprei come al contribuente si possa imputare di aver contravvenuto alle disposizioni della legge, tanto più che non veggio che vi sia altra disposizione coercitiva che quella di cui all'articolo 19 che precede immediatamente quello ora in discussione. In questo è solo detto che il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa, ecc.

Quindi non si applica alle omissioni di consegne.

Io scorgo in queste disposizioni una dissonanza, una contraddizione che mi basta di aver accennata al Senato.

Quanto poi riguarda al nuovo individuo che compare, cioè l'agente finanziario, io pregherei il signor Ministro di dirmi se nei suoi calcoli e nelle sue previsioni abbia potuto farsi un concetto del numero di questi agenti finanziari che occorrono per mettere la legge in esecuzione, e della spesa che per ciò si possa incontrare.

Se non isbaglio sono sette mila i comuni componenti lo Stato. Quest'agente si può ben fare comparire qui soltanto come una parte del meccanismo, ma sarà l'anima di esso, perchè in quanto ai lavori che i Consigli municipali ed i consorzi potranno fare per questa operazione, io li veggio così complicati, così difficili che sono certo che il 90 per cento dei Consigli comunali e consorzi, dimanderanno infallantemente all'agente finanziario di venire in loro aiuto.

Quindi siccome è detto in seguito che al principale di 30 milioni di imposta che il Governo vuole introitare, sarà in facoltà dei Consigli comunali di aggiungere il 4 per cento per far fronte alle spese relative alla ri-

cupera di queste contribuzioni che rimangono a loro carico, così pregherei il Ministro di dirmi da chi questi agenti da lui nominati, saranno pagati e quanti saranno; in sostanza, se mentre noi siamo per attuare una legge d'imposta che certamente poco debbe rendere nelle condizioni in cui è fatta, ci venga poi un nuovo personale numeroso oltre ogni confine ad esaurire ancora quel tanto che le finanze credevano potere introitare dipendentemente dalla legge.

Osservo che sono circa 7000 i Comuni, che tante e tali sono le operazioni di conteggio, di ripartizione, di stralcio, di separazione e simili, che è impossibile che i membri delle amministrazioni comunali abbiano nè capacità, nè tempo, nè volontà di farle; quindi a tali agenti incomberà tutto questo ingente lavoro, per cui bisognerà moltiplicarli e stabilire una serie di impiegati superiori, direttori, ispettori, per sorvegliarli e dirigerli.

In sostanza desidererei a questo riguardo degli schiarimenti dal signor Ministro, persuaso che, quando egli proponeva questa legge ed indicava il modo di attuarla, si sarà fatto un concetto della spesa.

Ministro delle Finanze. Innanzi tutto confesso che la prima osservazione del signor Senatore Di Revel mi ha fatto meraviglia.

Si è detto in tutta la discussione che ha avuto luogo finora: voi colpite tutti! Non lasciate un solo esente con questa legge! Oggi si dice: come volete tenere imputabile colui che non sia compreso nelle liste, colui cui non sia mandata la scheda?

Le due cose non mi sembrano molto consona. Io credo, e l'ho accennato testè rispondendo all'onorevole Lauzi, credo che nello spoglio che il Comune farà dei contribuenti, o di quelli che reputa contribuenti, dovrà aggiungere una nota a parte di quelli che per indigenza crede non dover contribuire.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. In conseguenza la prima obiezione mi sembra facilmente risolta.

L'agente municipale prenderà il suo stato civile, dirà: questo lo credo contribuente; questo lo credo indigente; e se vi è qualcheduno che per altro titolo non debba pagare la tassa, dirà: questo non debbe pagare la tassa; ma probabilmente l'agente municipale si terrà al largo; farà la nota e di quelli che debbono pagare, e di quelli che ritiene sieno indigenti. Questa è la prima operazione, che parmi non presenti molta difficoltà d'esecuzione.

L'agente municipale trasmette poi all'agente finanziario questa sua nota. Or quali sono gli attributi di questo agente finanziario.

Quest'agente finanziario prende la nota e l'esamina: fa le osservazioni che crede opportune; manda a ciascuno di quelli che sono reputati contribuenti la sua scheda, e gli intima di rimandarla entro un dato termine.

Scorso questo termine o egli ha ricevuto la scheda di rinvio o non l'ha ricevuta.

Poniamo il primo caso, cioè, che il contribuente faccia la dichiarazione della propria rendita colle esenzioni o deduzioni; l'agente non ha che fare le sue osservazioni, se ne ha.

Nella seconda ipotesi, che il contribuente non faccia la sua dichiarazione, l'agente finanziario la fa d'ufficio e dice: io reputo che il tale possa avere tanto di rendita. Quindi invia la scheda alla Commissione comunale o consortile che è quella che esamina, sindaca e decide con tutte quelle cautele che sono indicate negli articoli seguenti.

L'operazione adunque di questi agenti finanziari che hanno attribuzione di tassatori, non mi sembra tanto grave, nè tanto difficile quanto per avventura a prima giunta potrebbe apparire; tanto più che vi è una Commissione consorziale o comunale nei grandi Comuni, la quale è quella che pubblica i riattati, raccoglie i gravami, li esamina e dà la sua decisione nel modo che è indicato negli articoli seguenti:

E qui vengo alla seconda osservazione dell'onorevole conte Di Revel. Egli dice: avete voi pensato chi sarà questo agente finanziario? Avrete necessità di creare un nuovo sciame d'impiegati in ogni Comune od almeno in ogni Mandamento, perchè faccia le parti che voi avete ora indicate; ora, avete voi pensato a quello che vi deve costare?

Io confesso che questa difficoltà posta in rilievo dall'onorevole Conte Di Revel è una delle più gravi, se non la più grave, di questa legge.

Il mio onorevole predecessore, quando presentò la legge all'altra Camera, e la Commissione incaricata dell'esame della legge stessa, posero mente alle varie qualità d'impiegati e de' funzionari che fanno uffizi analoghi nelle parti diverse del Regno. Posero mente che la tassa di famiglia, per esempio, è condotta, eseguita e trattata dal Sindaco, ed il Sindaco in questo caso non è che l'agente finanziario del Governo. Posero mente che in altre parti, come nelle Antiche Provincie Sarde, vi è una speciale categoria d'impiegati, che verificano, determinano e riscuotono le tasse molteplici sulla ricchezza mobile, di cui abbiamo parlato molte volte.

D'altra parte conviene osservare che, quando fu primieramente presentata questa Legge, pareva potersi fare assegnamento sopra l'approvazione di una legge uniforme per tutto il Regno intorno alla riscossione delle contribuzioni dirette, basate sul principio dell'appalto. La Commissione della Camera non credette di accettarla.

Trovandosi però in presenza d'un sistema vario e disforme di riscossione, nè essendo certo il tempo e il modo di una riforma unificativa, la Commissione credette opportuno d'adopere il termine generico di agente finanziario,

Spetterà poi al Governo di determinare chi sia questo agente finanziario; e lo farà nel Regolamento.

Io non vorrei ora prendere un assoluto impegno su questo argomento, che sto con ogni diligenza studiando. Ho di già fatto nelle varie parti del Regno indagini e ricerche, anche rispetto alla possibilità che i Sindaci potessero assumere, come fanno per la tassa di famiglia in Toscana, le parti di tassatore.

Non intendo sollevare una questione su questa ipotetica possibilità; consideriamo piuttosto gli impiegati, che il Governo ha nelle varie provincie del Regno, ai quali è affidato il servizio delle contribuzioni dirette; io credo che potremo trovare in questi gli elementi per la esecuzione di questa tassa.

Nelle Provincie settentrionali esistono elementi speciali a quest'uopo.

Esistono nelle Antiche Provincie Sarde, nella Lombardia e negli ex-Ducati di Parma e di Modena, nelle quali Provincie tutte, in diverso grado e sotto diversa forma esistono tasse sulla ricchezza mobile. Ma per le altre parti del Regno la cosa diventa scabrosa, sia pel modo onde è fatta la percezione dell'imposta diretta, sia perchè in quelle parti manca qualunque specie di contribuzione sulla ricchezza mobile.

Pur tuttavia io credo che, per avventura, al bisogno si possa sopperire col personale dipendente dalla Direzione generale del Demanio e delle Tasse. Le Direzioni provinciali del Demanio fanno già nelle Marche e in tutte le Provincie Meridionali l'ufficio di Direzioni delle contribuzioni dirette.

Il personale delle Amministrazioni del Demanio e delle Tasse consta d'un migliaio circa di ricevitori del registro e bollo, oltre gli impiegati proprii delle Direzioni: questi ricevitori e gli impiegati in genere di quella Amministrazione, se sono capaci delle presenti loro attribuzioni, dovrebbero essere anche idonei all'esercizio delle incombenze, che la legge che discutiamo conferisce all'agente finanziario.

Certo è che converrebbe dar loro un premio per l'operazione che loro si assegnerebbe; ma non vi sarebbe una nuova serie d'impiegati nuovamente creata. Il numero dei ricevitori del registro poi è così grande, che corrisponde, in media, a circa due per ogni tre Mandamenti: quindi anche per questo rispetto credo che l'operazione deferita all'agente finanziario possa da esso eseguirsi.

Non vi è, ripeto, necessità di avere un nuovo ordine di impiegati; soltanto converrà in talun luogo rinforzare di personale qualcuna delle Amministrazioni attualmente esistenti, ed aventi l'ufficio delle Contribuzioni dirette o del Demanio.

L'onorevole conte Di Revel ha accennato alla spesa. Il quattro per cento sopra il totale dell'imposta, fa già una somma abbastanza ragguardevole a quest'uopo, e credo che non abbisognerà somma maggiore.

Quanto alla forma dell'articolo 34, le osservazioni da lui fatte erano anche a me venute innanzi nello stu-

diare il Regolamento; sicchè ebbi l'onore di conferirne col Relatore della Commissione, ed egli ne conferì colla Commissione medesima. L'onorevole Senatore Di Revel a suo tempo vedrà come si sarebbe modificata la redazione di quell'articolo.

Concludo, quanto alla prima osservazione del conte Di Revel, che essa non mi pare accenni a verosimile pericolo, sarà più facile molto che i contribuenti dichiarino che, per una ragione o per l'altra, essi non devono pagare, che trovino titolo d'esenzione o deduzione, di quello che sfuggano alla nota che fa la Giunta comunale.

Le operazioni dell'agente finanziario mi sembrano siano realmente di qualche rilievo; ma non siano di tanta complicazione, quanto sembra all'onorevole precipitante.

O queste operazioni sarebbero affidate al Sindaco, come è nella Toscana, in qualità d'agente finanziario, ovvero, come mi sembra che l'onorevole conte Di Revel abbia accennato più propriamente, ad impiegati finanziari. In questo caso gli agenti si troverebbero nel personale delle contribuzioni dirette o del Demanio.

Finalmente la tassa del quattro per cento aggiunta alla principale, la quale dà un milione e duecento mila lire, mi sembra approssimativamente poter essere sufficiente per le spese le quali occorrerebbero, poichè non tratterebbesi di creare nuove Amministrazioni ma di rinforzare le esistenti, e solo laddove ne sia bisogno.

Senatore Di Revel. Io ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze delle spiegazioni che ha voluto dare relativamente alle obiezioni che io aveva fatto; ma dichiaro che non le trovo soddisfacenti.

In primo luogo, io ho accennato che, stando al disposto dell'articolo ora in discussione, il contribuente debbe fare la dichiarazione allora soltanto che riceve la scheda o che l'agente non può spedire le schede che a quei contribuenti dati in nota dalla Giunta; ma se la Giunta omette di comprendere nella lista un individuo non indigente (giacchè se non si vuole andare a smuovere sino l'imo fondo della società, la lista degli indigenti esclusi dal contribuire dovrà essere immensamente grande), se la Giunta, dissi, non ha compreso un contribuente o per errore o perchè creduto avere la sua principale abitazione in un altro Comune, domando io dov'è la disposizione di legge che punisca colui che non ha fatta la dichiarazione?

Relativamente poi alla spesa e all'entità del personale che possa occorrere per mettere in esecuzione questa legge, il signor Ministro non vuole essere preso in parola, ed ha ragione, perchè io credo che quando egli suppone che i Sindaci possano fare le veci di un agente finanziario, che debbe essere in corrispondenza diretta coll'Amministrazione, che ha operazioni di computisteria molto gravi da fare, perchè, se non si tratta che di fare schede per mandarle ai contribuenti compresi nella lista della Giunta, sicuramente questa è un'operazione che chiunque sappia tener la penna in mano

sa fare, ma verranno le operazioni di computisteria alle quali bisognerà che intervenga il Consiglio comunale o consortile, ed io sfido questi Consigli a poter fare questo scrutinio, che con un termine tolto ad una legislazione estera dicesi *discrimination*.

Questo scerveramento delle consegne non è possibile se non per parte di chi abbia fatto uno studio particolare e sia diretto dal Ministero medesimo.

Dunque ci vuole propriamente un agente capace e dipendente direttamente dal Governo, perchè, non bisogna che ci illudiamo, voi troverete nei Consigli comunali e consortili una decisa riluttanza a fare tali operazioni, perchè sono odiose, perchè non potete domandare a coloro che vengono ultroneamente a esercitare un ufficio comunale che loro prende tempo e spese, di fare essi quelle operazioni, quegli uffici che sono altrettanto ingrati quanto onerosi. Del resto si parlò della Toscana. Qui vi sono Senatori toscani, dicano essi se i Sindaci della Toscana assumerebbero volontieri di mandare ad esecuzione la legge nei termini in cui è proposta.

Altro è quando si tratta di sentenziare insieme ad altri sulle sostanze apparenti di un individuo, altro è quando l'apparenza vostra può essere ingannatrice, quando, non ostante quest'apparenza, si potrebbe essere indotto a tassare un individuo il doppio della sua dichiarazione, non ostante forse che abbia detta interamente la verità, e perchè? Perchè, ripeto, non avete criterio esterno da cui poter desumere. Un individuo può menare una vita agiata, e la sua vita agiata dipende dalla sua rendita fondiaria; un altro mena una vita pochissimo agiata apparentemente, eppure ha una immensa ricchezza non fondiaria a cui non potete arrivare, quindi la decisione che questi Consigli debbono prendere, come giurati, non avendo indizi esterni, è una decisione che peserà molto agli uomini conscienciosi, e che se è data in mano a quelli che non lo sono, avrà conseguenze gravissime.

Quindi io mantengo che l'esecuzione di questa legge necessiterà lo stabilimento di un numero considerevole d'impiegati se volete che la medesima vada avanti almeno colle stampelle, perchè diritta non andrà.

Io, l'ho detto, e lo ripeto, non parlo contro il principio della legge, contro la teoria, ma la combatto, perchè ho l'intima convinzione che quale è, quando il Parlamento ed il Governo si crederanno di avere preparato il puntello, la base della ricostituzione dello edificio finanziario, passeranno 15 o 18 mesi senza che si voglia o si possa pensare ad un'altra imposta, a capo di quel tempo troverete falliti i vostri calcoli ed intanto avrete perduto 18 mesi, e la condizione delle finanze andrà sempre più peggiorando.

Dunque se io osteggio questa legge, non è tanto per la sua natura, o per i suoi difetti quanto per la certezza che ho, che essa non arriverà a recare alla finanza una vera riforma, avrà invece per effetto di far credere che le finanze si rimettano mediante questa

legge e per contro esse si troveranno in peggior condizione: questa legge dunque, lo ripeterò sempre passo per passo, io la considero come un principio, un andamento, un avviamento verso la rovina del paese.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole conte Di Revel nella prima parte della sua risposta ha svolto ancora più chiaramente, di quello che io avessi inteso la prima volta il suo concetto; io credo però che nel Regolamento si possa ovviare con poca difficoltà al pericolo che egli teme di qualche contribuente, che per una ragione o per l'altra non ricevesse la scheda, e sfuggisse alla perspicacia ed alle indagini delle autorità comunali e dell'agente finanziario.

Quanto alla seconda questione, l'onorevole conte Di Revel non amerebbe che i sindaci fossero gli agenti finanziari.

Io non ho detto che lo debbono essere; ed ho accennato che in una parte d'Italia lo sono per una tassa che ha molta analogia colla presente. Dippiù ho accennato che vi è un altro modo di provvedervi, e siccome su questa parte il conte Di Revel non mi ha ribattuto alcuna osservazione, debbo ritenere che la mia risposta lo abbia, se non interamente, almeno in gran parte soddisfatto.

Resta la parte generica delle accuse date alla legge; ma qui non posso nè debbo ritornare a quelle osservazioni che ho già molte volte esposte, soprattutto nella discussione generale.

Si certo; in questa legge vi sono difficoltà non lievi da superare: ma per contrario, lo ripeto, era impossibile lo applicare al resto d'Italia le leggi d'imposta molteplici che attualmente esistono nelle antiche provincie sarde; la Camera dei Deputati per la prima avrebbe sicuramente respinta siffatta proposta.

Questa legge, Signori, è il frutto dello studio di tre anni, fatto da uomini competenti, i quali l'hanno successivamente elaborata; ed a me tocca....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... tocca l'ingrato compito di attuarla. Questo compito io l'assumo con coraggio, con fiducia; non dico di poterlo condurre a termine in quel modo che sarebbe desiderabile, e con quel frutto che taluni ne sperano, e che il tempo darà; ma almeno in modo che anche mercè delle riforme, che l'esperienza mi può suggerire, divenga larga e solida base al riordinamento delle finanze italiane.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Non faccio che una sola osservazione, e questa si è che il signor Ministro ha detto, questa legge essere il frutto dello studio di tre anni: ora se dopo tre anni di studio, essa ha ancora meno cose gravi, il signor Ministro non fa troppo onore a coloro che se ne sono occupati (*ilarità*).

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Il Ministro delle Finanze rispondendo alle osservazioni del signor conte Di Revel disse, che mediante il Regolamento si sarebbe potuto riparare alle lacune, quando fosse riconosciuto che lacune esistessero nella legge.

A me resta il dubbio che veramente col Regolamento si possa riparare alle lacune d'una legge, e ciò lascio al giudizio del Senato: dico che non ho alcuna difficoltà ad accettare questa dichiarazione anche perchè io considero la questione sotto un altro aspetto che non la considerasse l'onorevole conte Di Revel, del quale tuttavia meno buone le ragioni per lui addotte.

Quel contribuente al quale è minacciata una multa, una doppia tassa se non ha consegnato sarà egli imputabile se non fu menzionato nell'elenco formato dal Municipio e quindi non poté dall'agente finanziario ricevere la scheda? Se il comune non l'ha compreso nella lista comunicata all'agente finanziario, l'agente finanziario non può essere lui l'iniziatore; non può mandargli la scheda, e se egli non l'ha avuta, non ha l'obbligo di dichiarare, ma per non aver dichiarato sarà passibile poi delle pene comminate; è sotto questo aspetto che mi sembrava che il Regolamento da sé non potesse riparare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Osserverò avanti tutto all'onorevole preopinante che la multa non è inflitta se non a colui il quale nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento della sua rendita, o lo abbia dichiarato in somma inferiore alla reale; quindi il caso non sarebbe applicabile a quel contribuente che non avesse riempita la scheda.

Ma siccome si tratta di perfezionare la legge senza toccarla sostanzialmente, crederei che il Senato, votando l'articolo attuale, potesse incaricare la Commissione di esaminare se sia necessario con un altro articolo, o con un'alinea aggiunto a questo, di prescrivere la procedura da seguirsi qualora un contribuente non avesse ricevuta la scheda.

Io non credo che si possa improvvisare una redazione. La Commissione però vedrà, se, come io credo, si possa provvedere all'uopo nel Regolamento.

Presidente. Io credo che l'esame di cui parla il signor Ministro debba precedere la votazione dell'articolo che è assai importante, e siccome l'ora è già avanzata, se la Commissione s'incarica di questo esame, si rimanderà a domani il seguito della presente discussione.

Se non v'è osservazione in contrario, s'intende il Senato convocato per domani alle ore due per la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LII.

TORNATA DEL 5 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Appello nominale — Surrogazione di due membri della Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice civile — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Emendamenti all'art. 20 del progetto ministeriale proposti dalla Commissione — Osservazioni dei Senatori Di Revel ed Alfieri, cui rispondono il Ministro delle Finanze ed il Senatore Scialoja (Relatore) — Sotto emendamento del Senatore Martinengo combattuto dal Ministro delle Finanze — Ritiro del sotto emendamento Martinengo — Approvazione dell'art. 20 colle modificazioni della Commissione — Dichiarazione del Ministro delle Finanze in ordine agli emendamenti della Commissione all'art. 21 — Obbiezioni dei Senatori Martinengo, Balbi Piovera, Di Revel, Farina ed Alfieri, oppugnate dal Senatore Scialoja e dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 21 — Osservazioni dei Senatori Di Revel e Farina sull'articolo 22, cui risponde il Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Scialoja — Approvazione dell'art. 22 colla riserva di un'aggiunta — Emendamenti all'art. 23 proposti dalla Commissione — Instanza del Senatore Martinengo, appoggiata dal Senatore Lausi ed acconsentita dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoja — Obbiezione del Senatore Farina sul N. 6 — Risposta del Senatore Scialoja — Approvazione dei primi sei numeri dell'art. 23 — Aggiornamento della discussione a giovedì.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e il Ministro della Pubblica Istruzione, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Presidente. Non essendo ancora il Senato in numero, a termini del regolamento si procederà all'appello nominale.

(Il Segretario, Senatore Arnulfo, fa l'appello nominale).

Risultano mancanti i Senatori seguenti:

Antonozzi — Balbi Senarega — Bevilacqua — Bona — Borghesi Bichi — Breme — Capocci — Capone — Car-

radori — Cataldi — Coppola — Corsi — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Penzi — Filingeri — Gagliardi — Gollone — Genoino — Ghiglini — Gianotti — Gioia — Imbriani — Sella — Longo — Malvezzi — Mameli — Manzoni Alessandro — Melodia — Meuron — Monti — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini Ignazio — Pallavicini-Trivulzio — Pandolfina — Pannizza — Pareto — Piraino — Piria — Plana — Rucallì Vincenzo — Saluzzo — S. Elia — San Marzano — Sauli Francesco — Scacchi — Sforza — Spinola — Taverna — Torremuzza — Torrigiani.

Presidente. I signori Senatori Natoli e Caveri avendo esposto alla presidenza le particolari circostanze che li impediscono di essere a Torino, e di prendere parte

attiva nei lavori della Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice civile, e chiedendo la loro surrogazione, l'ufficio di presidenza, in conseguenza dei poteri che gli sono stati delegati dal Senato, ha destinato a compiere il numero dei membri della Commissione suddetta, i signori Senatori Niutta (che speriamo di avere fra non molto fra noi) e Pallieri.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Nella seduta di ieri siamo rimasti all'art. 20, del quale era stato fatto il rinvio alla Commissione di finanze in seguito all'eccitamento del signor Senatore Di Revel.

Prego il signor Senatore Relatore di volermi dire se la Commissione di finanze ha potuto occuparsi di questa materia, oppure se sia il caso di lasciare in sospeso l'art. 20 e progredire nella discussione degli altri articoli.

Senatore Scialoja, Relatore. Per incarico ricevuto dalla Commissione di finanze, il suo Relatore ha discusso col signor Ministro delle Finanze, un emendamento che si è concordato con la maggioranza dei membri della Commissione medesima.

L'art. 20 per effetto di questo temperamento sarebbe così concepito:

« La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta, e la lista degli esenti.

• L'agente finanziario, tenuta presente questa lista, trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

» Inoltre (questa è aggiunta) è affisso nei comuni un manifesto nel quale si invita chiunque abbia redditi mobili, e non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente finanziario o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione o per farvi la dichiarazione orale.

» Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario, o non si presenta al medesimo, questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.

« L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo. »

Continuerebbe l'articolo così:

« Prima che la Commissione abbia terminati i suoi lavori di rettifica, di cui all'art. 22, sono ammesse le dichiarazioni tardive. Similmente l'agente finanziario è

ammesso a riempire d'ufficio le schede per i contribuenti che prima non gli erano noti, dandone loro soltanto un avviso.

» Nei due casi testè notati, il contribuente sarà per ammenda sottoposto al pagamento del quarto della tassa. »

Spiegherò brevemente al Senato l'importanza delle modificazioni apportate a questo art. 20.

La prima di esse consiste nell'aggiungere al 4 paragrafo dell'articolo 20 questa clausola « e la lista degli esenti. » Rammenta il Senato che ieri sorse appunto il dubbio se gli esenti perchè indigenti dovevano essere o no indicati dalle Giunte municipali. Per interpretazione si disse di sì, ma poichè quest'articolo doveva quasi interamente rifarsi, abbiamo creduto di esprimere chiaramente questo che sarebbe risultato da una semplice dichiarazione del signor Ministro.

L'altra modificazione essenziale è questa. Non si è creduto conveniente esimere il contribuente, a cui per dimenticanza o per errore non fosse trasmessa la scheda, dal fare la dichiarazione delle sue entrate; perciocchè l'obbligo di pagare la tassa è un obbligo che viene dalla legge, anzi è un obbligo che viene dall'essere cittadino dello Stato, e per conseguenza non debb'essere sottoposto all'accidentale dimenticanza od inavvertenza della Giunta municipale o dell'agente finanziario. Ma perchè ciascuno sia anche avvertito che da quel tal giorno in poi comincia per lui l'obbligo preciso di andare a ritirare la scheda se non l'ha ricevuta, abbiamo creduto che si dovesse in ogni Comune pubblicare un manifesto il quale avvertirà tutti coloro che non hanno ricevuto la scheda di andare a ritirarla dall'ufficio dell'agente finanziario. Anzi, siccome vi potrà essere della gente che non sappia scrivere, così abbiamo aggiunto che basti che si presenti all'ufficio e faccia la dichiarazione orale, perchè l'agente finanziario ne pigli nota.

La terza aggiunta è questa. L'art 22 del progetto di legge in discussione dice che dopo che l'agente finanziario ha inviato alla Commissione gli elenchi dei contribuenti e le dichiarazioni, la Commissione esamina questi elenchi e può anche rettificarli. Prima che la Commissione abbia rettificati gli elenchi la cui rettifica è fatta nota al pubblico, perchè gli elenchi si affiggono, prima che abbia compiuti questi suoi lavori, non vi è ragione per cui non si dovessero ammettere le dichiarazioni tardive, o le tassazioni di ufficio dell'agente finanziario che potrebbe scoprire nel Comune dei contribuenti morosi.

Trattandosi di un'imposta di contingente il non fare la dichiarazione ed il non pagare l'imposta è non solo perdita per il Governo, ma è una aggiunta d'imposta agli altri contribuenti. Bisogna quindi ammettere queste dichiarazioni tardive sino al punto che possono essere prese in considerazione; e perciò la vostra Commissione vi propone l'ultima parte dell'emendamento, che è un'aggiunta all'articolo del progetto ministeriale.

Però a garanzia del contribuente vi si propone di esporre che quando l'agente finanziario, scoprendo qualche nuovo contribuente, faccia d'ufficio la denuncia alla Commissione, lo avverta acciò che se egli crede di esserne esente, possa far valere i suoi diritti innanzi alla Commissione medesima.

In ogni modo siccome il contribuente moroso avrebbe mancato all'adempimento di un suo debito in tempo utile, così vi si propone di sottometterlo ad un'ammenda che sarebbe uguale al quarto della tassa.

Questa riforma dell'art. 20 essendo concertata col signor Ministro delle Finanze, non certo ch'egli dichiarerà di accettarla in tutte le sue parti.

Presidente. La Commissione di finanze d'accordo col signor Ministro proporrebbe che all'art. 20 quale esiste nel progetto ministeriale, si surrogasse la seguente redazione, la quale naturalmente assorbirebbe l'emendamento stesso che aveva proposto dianzi la Commissione di finanze.

L'articolo 20 starebbe in questi termini (*V. sopra.*)

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Mi sia lecito di fare un'osservazione sulla sola parte dell'aggiunta al primo brano dell'articolo dove si parla della lista degli esenti.

Io credo, che la parola *esenti* non ista qui, perchè la legge è quella che determina quali sono gli esenti, e fra questi, ve ne ha che lo sono per propria condizione come gli agenti diplomatici, gli agenti consolari, i figli, le donne maritate, i membri della famiglia che convivono col capo di questa, i militari dell'armata di terra o di mare, inoltre tutti quelli che a giudizio dell'autorità comunale sono dichiarati tali.

La sola cosa che l'autorità comunale ha da fare si è dunque il dichiarare quali sono gli indigenti: epperò invece di dire *esenti* io dirci *indigenti*.

Senatore Scialoja, Relatore. *Esenti per indigenza.*

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non si possono di leggieri valutare tutte le conseguenze di una proposta, la quale viene presentata all'atto stesso in cui si deve deliberare. Tuttavia alcuni pensieri e dubbi mi vengono alla semplice lettura, a cui prego il Senato di voler por mente.

In primo luogo io vedo nella nuova redazione una mancanza che già esisteva nel primo progetto, alla quale, non so il perchè, la Commissione non abbia provveduto, ed è che non vi sia un termine prefisso per la compilazione delle liste comunali, almeno i contribuenti sarebbero diffidati e posti in mora dalla legge e meglio preparati ad adempiere al loro dovere.

In secondo luogo tanto nel primo progetto, come nella nuova redazione, mi pare siavi altra cosa da osservare che è pur essenziale, vale a dire il difetto di criterio tanto per i Consigli municipali quanto per l'agente finanziario.

Il Consiglio comunale deve stabilire *a priori* queste liste, o questa lista divisa in due, di sospetti di avere e di sospetti di non avere.

Questo criterio si fa nel costituire l'elenco *a priori*, e così l'agente finanziario nella nuova redazione è abilitato a supplire quello che non siasi fatto dal Consiglio comunale, e d'ufficio dichiara uno tassabile; ma come lo fa? Debbe esso esaminare, sentir prima?

Ciò non è detto nella prima redazione pel Consiglio comunale, non nella seconda per l'agente finanziario.

Vi sarebbero altre osservazioni a fare, ma mi rincrescerebbe trattenere il Senato in questa discussione più di quello che possa sembrargli conveniente; tuttavia accennerò ancora un'ultima difficoltà. Nella nuova proposta si parla di multa; finora, quando si parlava di multa si aggiungeva che chi poteva andarvi soggetto, dovesse esser convinto che egli aveva scientemente trasgredito la legge. In questa nuova redazione non trovasi più questa clausola; dunque sarà per un fatto involontario del contribuente che forse anche avrà mal preparato la denuncia, che il Comune o l'agente finanziario lo graveranno di una tassa.

Molte altre cose sarebbero a dirsi intorno a questo articolo che è forse il più importante e più grave della legge, ma mi rimetto alla saviezza del Senato, se crede che nel modo in cui è redatta la nuova proposta possa questa essere bastante ad eliminare gli inconvenienti che ho accennati.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Alfieri desidera che sia notata l'importanza o la convenienza di un termine. Io sono perfettamente d'accordo con lui, e tanto è vero che l'articolo stesso dice *dentro il termine prefisso*, ma lascia il prefiggerlo al regolamento. Che adunque vi sia un termine prefisso la legge stessa lo dispone e lo vuole; solo parve inopportuno il determinare fin d'ora nella legge che questo sia per esempio, di 10 giorni o di 15 per un'operazione e per l'altra.

La seconda obiezione riguarda i criteri, dirò così, con cui tanto la Giunta quanto l'agente finanziario debbono stabilire che uno è contribuente.

Ma, Signori, quest'obiezione è risolta dalla natura stessa della legge; se la legge fosse basata sopra indizii, sarebbe naturale si cercassero con quali indizii si tassa il contribuente; ma la legge procede per denunce.

Qual pericolo dunque può venire dalla disposizione di quest'articolo?

Che la scheda sia mandata a molti i quali non debbono pagare; ma quando questi rimandano la loro scheda dicendo, io non posseggo alcun reddito di ricchezza mobile, posseggo solo redditi di ricchezza fondiaria, per i quali pago già la tassa prediale, essi hanno già compiuto il loro debito. Non so quindi nell'atto pratico di questa disposizione vedere alcun inconveniente.

Quando all'ultima parte che concerne la multa, io prego l'onorevole preopinante a riflettere, che al punto in cui l'onorevole Relatore propone di stabilirla, non vi è più l'ombra della possibilità d'ignoranza per parte del contribuente.

È valga il vero; quand'anche egli non abbia ricevuta la scheda dell'agente finanziario, quand'anche egli non si sia potuto per una ragione o per l'altra presentare all'ufficio dell'agente medesimo per ritirarla o per farvi la sua dichiarazione, resta sempre un fatto innegabile, cioè la pubblicazione degli elenchi, la quale appunto viene fatta per norma di tutti i contribuenti, che hanno diritto di esaminarli, e di fare le loro dichiarazioni e deduzioni per iscritto: perciò niuno potrà allegare la propria ignoranza.

Con queste considerazioni credo di aver dato, se non m'inganno, appagamento alle obiezioni dell'onorevole preopinante.

Senatore **Alfieri**. Io credo forse di non essermi spiegato abbastanza chiaramente, e che il signor Ministro non abbia risposto alle difficoltà ch'io muoveva, ma ad un'altra obiezione.

Per tradurre più evidentemente questa mia obiezione io la presenterò sotto forma d'emendamento all'articolo di legge che si discute.

Io avrei desiderato che la legge dicesse: la Giunta Municipale prima del mese d'aprile, per esempio, trasmette all'agente finanziario, ecc. ecc., che ci fosse cioè un'epoca precisa per formare le liste.

In quanto poi all'ultimo appunto che io faceva, io credo che vi possano essere inconvenienti di gran lunga maggiori di quel che all'onorevole signor Ministro possa sembrare, cioè che vi siano molte circostanze le quali fanno sì che si possa non scientemente mancare a quel debito che prescrive la legge, e fra le altre circostanze quella della molteplicità delle schede che si manderanno a chi possiede in molti Comuni dove non è presente, e dove non sempre ha gli agenti che lo rappresentano.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Quanto all'obiezione fondata sul termine, aggiungo a ciò che ha detto il signor Ministro, che da principio in una formola che gli ho sottomessa erano per appunto stabiliti uno per uno i termini delle operazioni di cui parla l'art. 20. Ma si è osservato che introdurre in questo solo articolo la indicazione de' termini era sconvolgere tutta l'economia di questa legge, perchè all'art. 35 è detto, che è fatta facoltà al Governo di fissare i termini ed i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi.

Ecco perchè là dove era necessario che si prescrivesse un termine, si è soltanto detto: « Se dentro il termine » prefisso il contribuente non invia la scheda, ecc. »

È vero che questo termine è relativo unicamente alla scheda e non alla formazione della lista dalla Giunta, ma la formazione della lista dalla Giunta essendo una delle operazioni che questa legge prescrive, ed avendo la legge medesima riservato al regolamento

la prescrizione per tutte le operazioni, bisognava o modificare quell'articolo generale che è il 35, ed introdurre la indicazione de' termini ogni volta che si parla di una speciale operazione, ovvero rispettare quest'economia generale della legge, e riservare al regolamento anche la prescrizione de' termini necessari per l'esecuzione del prescritto nell'art. 20, compreso quello da cui comincia a decorrere l'obbligo per la Giunta di fare la sua lista e quello dentro cui dovrà compierla e mandarla all'agente finanziario. Tanto più poi che queste liste de' contribuenti le quali, nell'art. 20 come era compilato, avevano una importanza grande, perchè l'agente non poteva mandare la scheda se non agli individui compresi nelle medesime, secondo la nuova compilazione perdono molto della loro importanza, perchè diventano una semplice indicazione che si dà all'agente finanziario, il quale può inviare schede anche ad individui che non vi siano compresi. Aggiungasi che il contribuente quantunque non compreso nella lista ha l'obbligo di andare a ritirare la scheda, e non può accusarsi di non aver fatta la denunzia per non averla ricevuta dall'agente finanziario.

Sicchè le liste della Giunta nell'articolo emendato sono una specie di agevolazione che si dà all'agente finanziario per compiere le sue operazioni, sono una traccia sommaria del suo compito e non altro. E perciò non è di grande importanza che in queste liste vi possano essere individui che non siano contribuenti, poichè siccome colui che riceve la scheda può in risposta dichiarare o di essere esente, o di aver fatto la dichiarazione altrove, così nessuno ha da temere che sia costretto a pagare due volte.

Neppure nel caso dell'aggiunta che si propone all'art. 20, cioè nel caso che tardivamente l'agente finanziario, credendo che un individuo sia contribuente, gli mandi la scheda, o lo tassi d'ufficio dopo che ha inviati gli elenchi alla Commissione, può temersi che taluno possa essere esposto al pericolo di pagare una tassa che non deve; perciocchè anche in questo caso l'individuo che riceve la scheda ovvero l'avviso della denunzia fatta d'ufficio dal tassatore, risponderà: « io non ho fatta la mia dichiarazione perchè non sono contribuente, o perchè ho già fatta la mia dichiarazione in un altro Comune dove sono contribuente » e la Commissione che deve rettificare l'elenco non l'includerà tra i contribuenti del Comune.

Ma se la Commissione comprende negli elenchi un individuo che non ha nei termini utili presentata la sua dichiarazione, e che non era compreso nella lista fatta dalla Giunta e perciò non ricevè la scheda, ma fu tardivamente scoperto dall'agente finanziario, è chiaro che egli è incorso in una colpa, perchè non rispose all'invito fattosi a tutti i contribuenti di andare a ritirare la scheda, o a fare la dichiarazione orale.

Se egli non adempì a questo dovere, e se questa sua colpa, se non fosse stata avvertita in tempo, avesse fatto pagare al suo vicino una quota maggiore....

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore* di contingente; se egli, dico, col suo silenzio, non adempiendo al suo dovere, ha esposto gli altri contribuenti ad un danno, pare giusto che debba essere punito. Se non che il danno non essendo seguito, ed il fatto colpevole consistendo in una omissione, si è creduto che bastasse a punirlo un'ammonda del quarto della tassa; mentre negli altri casi dove è prevista la sciente occultazione d'un reddito, e la frode positiva, l'ammonda non è più del quarto ma della metà.

Questa graduazione par giusta e ragionevole.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore **Martinengo** prego il signor Senatore **Alfieri** a voler dire se intende di fare un qualche emendamento.

Senatore **Alfieri**. No, no.

Presidente. Allora la parola è al Senatore **Martinengo**.

Senatore **Martinengo**. Domando venia al Senato se gli faccio perdere alcuni momenti; ma il mio scopo si è di chiarire sempre più quest'articolo, e togliere, se è possibile ogni dubbio:

Io prenderò dunque su di me di proporre che venga fissata un'epoca, entro cui debbono le Giunte comunali occuparsi di queste operazioni per evitare sempre più il pericolo che un contribuente cada in quella mancanza a cui accennava l'onorevole signor *Relatore* e in cui, egli dice, vi possa essere dolo, mentre io credo che vi possa invece essere tutta l'innocenza, poichè se questo individuo non riceve la scheda, perchè non mandata al suo domicilio, non dovendo egli, come il Senato ha saggiamente creduto di adottare, recarsi in tutti i Comuni, nei quali egli possiede, se non ha notizia della lista può essere in buona fede.

Or dunque facendo altrimenti gli è quasi un obbligare un contribuente ad andare in tutti i Comuni, nei quali o non crede, o talvolta non sa neppure di avere materia imponibile, per verificare se è compreso negli elenchi; ond'io penso che quando ci fosse una simultaneità di tempo nelle operazioni sarebbe un facilitarle assai, e tutte le Giunte se ne occuperebbero di più, e non sarebbesi sempre una spada di Damocle sospesa sul capo di tutti i contribuenti.

Io quindi, come sotto emendamento propongo che sia fissata un'epoca nella quale le Giunte debbano mandare all'agente finanziario l'elenco dei loro contribuenti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Certamente quanto propone l'on. **Martinengo** dovrà venire col tempo. Converrà senza dubbio stabilire un'epoca, in cui le Giunte comunali si debbano occupare di quanto concerne l'assetto di quell'imposta. Ma prego l'onorevole proponente a considerare se era opportuno stabilire questo termine a priori, quando si presentava la legge, quando lo stabilirla oggi potrebbe richiedere nuove modificazioni alla stessa.

Noi non sappiamo ancora in qual giorno, in qual settimana finirà al Senato questa discussione. Dopo di che la legge dovrà andare nuovamente alla Camera dei Deputati, poi probabilmente dovrà ritornare qui. Quindi io credo che il fissare fin d'ora un periodo per quest'anno, nel quale debbono le Giunte occuparsi di questa cosa, sia per lo meno prematuro.

D'altra parte è stabilito che il regolamento prescriva i termini; e posso assicurare l'onorevole proponente, che il regolamento è in gran parte preparato e si sta compiendo. Con esso si determineranno i periodi per tutte queste operazioni.

Questo articolo del regolamento potrà poi forse anche essere tradotto in legge, introducendolo per esempio nella legge comunale e provinciale.

Ma per questa volta è necessario lasciare una certa latitudine, poichè il periodo che dovrà stabilirsi dipenderà specialmente dal giorno della votazione definitiva di questa legge.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Assicurato dalle parole dell'onorevole signor *Ministro*, che nel regolamento (quantunque io sia poco propenso a credere ai regolamenti) sia contemplato questo caso, ed in vista dell'osservazione che in questo anno forse sarebbe incerto se potremo avere attuata questa legge, ritiro la mia proposta.

Presidente. Rileggerò per intero l'articolo quale è proposto dalla Commissione di finanze d'accordo col signor *Ministro*.

« La Giunta municipale trasmette, ecc. »

(Vedi sopra).

Se non v'è chi domandi la parola lo metto ai voti. Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 21.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Accetto l'emendamento della Commissione; siamo già d'accordo. Solo credo che anche qui bisogna tenere in sospeso le parole del *valor locativo* come le abbiamo tenute sospese negli altri articoli.

Presidente. Leggerò adunque l'articolo quale fu proposto dalla Commissione colla sospensione indicata dal signor *Ministro delle Finanze* delle parole del *valor locativo*.

« Art. 21. Vi sarà in ogni comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del comune o consorzio.

« Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le dodici mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

« Il *Presidente*, compreso in questo numero, sarà nominato dal *Prefetto* o dal *sotto-Prefetto*; i *Commissari*

saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

» I Consigli comunali di ciascuno de' Comuni uniti in Consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni.

» Potrà inoltre la Commissione suddividersi in sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. In questo articolo troverei nel penultimo capoverso una difficoltà pratica, ed è questa:

« I Consigli municipali di ciascun Comune uniti in Consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni. »

Ora è noto che in Lombardia particolarmente, i Comuni sono molto piccoli di popolazione per comporre i consorzi di 6000 abitanti.

Farò poi osservare che occorrono più di cinque, forse più di sei comuni uniti per comporre un consorzio.

In questo caso, come potranno tutti i Comuni eleggere i loro rappresentanti?

Desidererei uno schiarimento dalla Commissione; se cioè ha avvertito a questo inconveniente che potrebbe succedere.

Senatore **Scialoja, Relatore**. Fo notare al Senatore **Martinengo** che egli è partito da un'ipotesi che non è quella della legge, cioè che i consorzi debbano avere 6000 anime: no, i consorzi debbono comprenderne 12,000 almeno. Vale a dire che se egli teme che in Lombardia, essendo piccoli i Comuni, ce ne vogliono molti per fare un consorzio, io dico che saranno certamente più di cinque per fare 12,000 abitanti almeno. E per vero, se ce ne volesse un numero minore, ciascuno sarebbe di più di 2500 abitanti; e perciò non sarebbero piccoli Comuni.

Ora, quando ci saranno più di cinque Comuni, provvede l'articolo 21 ministeriale, perchè dice: Nei Comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque Comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale.

Quindi nei casi da lui preveduti il decreto ministeriale può fissare un numero di componenti la Commissione che possa comprendere quella dei Comuni.

Quanto poi alla rappresentanza consorziale, dovendo questa essere composta in modo che ciascun Comune ci sia proporzionalmente rappresentato, sarà più o meno numerosa secondo che saranno più o meno numerosi e più o meno popolati i Comuni che comporranno il consorzio.

Senatore **Martinengo**. Io certo sarò incorso in errore, perchè avendo udito leggere dall'onorevole Pre-

sidente il solo paragrafo dell'articolo della Commissione, non ho creduto richiamato in quella parte anche quello ministeriale.

Ove però sia aggiunta quella parte che ha letto l'onorevole Relatore e che ha tratto a questa disposizione del numero e della popolazione dei Comuni, allora la cosa è pienamente spiegata.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Prima di dar la parola al signor Senatore **Lauzi** dirò che l'osservazione che fa il signor Senatore **Martinengo** è molto opportuna, mentre non c'era la corrispondenza nella stampa del progetto della Commissione.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima all'onorevole Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Cessa in gran parte l'obbietto che si faceva, dacchè si ritiene ciò che era sfuggito a tutti, che anche il penultimo capoverso dell'articolo del Governo debba andare in continuazione dell'articolo della Commissione.

Del resto dirò, che non solamente nella Lombardia, ma anche nelle antiche provincie, mi consta esservi stato in un Consiglio provinciale, un consorzio composto di 12 Comuni.

Se quindi non ci fosse l'aggiunta di questo capoverso, sarebbe un grande inconveniente.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore **Balbi Plovera**.

Senatore **Balbi Plovera**. Intendo semplicemente muovere un'interpellanza al signor Ministro per sapere se egli è ben certo di trovare, sotto la presente legge comunale, individui che possano cuoprire la carica di tassatori.

Egli non deve ignorare la difficoltà che hanno i Prefetti e sotto-Prefetti di rinvenire uomini atti a fare il sindaco. Io non voglio accusare in nessuna maniera la legge comunale e chi ne è stato l'autore: sono persuaso che l'idea era buonissima, nondimeno essendo in essa escluso il contribuente, e più che il contribuente (non legalmente, ma di fatto) le capacità locali, io credo che si avrà gran difficoltà a trovare uomini integri, probi, onesti e capaci.

In una gran parte dei Comuni (parlo dei rurali, non parlo delle grandi città) il contribuente non è gran fatto rappresentato nei Consigli, ma vi è rappresentato in quella parte eletta della Nazione che novera intelletti educati, uomini che hanno studiato, che appartengono al foro, ecc., in quella parte che potrei dire l'aristocrazia della democrazia. Ma non è così nei Comuni rurali, d'onde, come dissi, furono escluse e la proprietà e la parte culta; ed il Ministero saprà al pari di me che in molti Comuni si stenta di trovare chi sia atto a coprire la carica di sindaco, benchè al giorno d'oggi l'autorità del sindaco sia molto ristretta.

Ora trattandosi di una legge per la quale toccherà ai tassatori di esaminare ed investigare le fortune dei

citadini, io domando al signor Ministro se sia sicuro coi presenti Consigli comunali di poter trovare uomini atti ad esercitare un tale ufficio.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io veramente non saprei che cosa rispondere all'interpellanza dell'onorevole Balbi Piovera, perchè dessa non si riferisce soltanto a questa materia, ma si ad infiniti argomenti.

Ogni volta che noi diamo una attribuzione ai Comuni, noi dobbiamo farci questa domanda: ma il Comune è capace ad esercitare queste attribuzioni?

Io credo che se vi è materia nello quale il Comune possa esercitare le sue attribuzioni con conoscenza di causa, sia appunto quando la materia è finanziaria, che tocca la borsa di ciascuno.

Ma di che si tratta qui?

Di una Commissione di revisione: ora dove si potrebbe andarne a cercare migliori elementi di quelli che sorgono dalla elezione dei cittadini?

Io dunque, senza poter dare una risposta veramente adeguata all'onorevole preopinante, non posso farmi molto carico della sua obbiezione. Dirò soltanto che ho speranza che questi uomini si troveranno, e che i Consigli sapranno trovare i più idonei alle attribuzioni conferite loro dalla presente legge.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. La mia interpellanza non ebbe veramente in mira la materia della legge che stiamo discutendo; era piuttosto una freccia lanciata alla legge comunale che sarà presentata, e nella quale spero si sarà studiato di evitare gli inconvenienti esistenti in quella che è in vigore.

Ora, per le considerazioni che ho testè accennato, credo e dubito assai che colla legge presente si possano trovare uomini atti a fare la parte di tassatori. Ma l'onorevole signor Ministro provvederà a questo colla legge futura.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io ho due osservazioni a fare relativamente a questo articolo, una sopra un pleonismo che mi pare risultare dall'aggiunta fatta in quella parte di articolo che dice *dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale, ecc.*

Il secondo alinea dice: « il presidente, compreso in questo numero sarà nominato dal Prefetto o dal sotto-Prefetto, i Commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale. »

Io non so se mi sia fatto un concetto esatto della legge, ma mi pare che i Comuni uniti in consorzi debbono nominare ciascuno un commissario per costituire la Commissione, la quale debbe poi scrivere le consegne, ecc.; quindi se l'aggiunta proposta dalla Commissione stabilisce che le nomine di questi commissari debbono essere fatte da ciascun Consiglio comunale, io

non veggo più cosa ci abbia a fare la *rappresentanza consorziale*, che non elegge niente.

Le rappresentanze consorziali sono i commissari nominati dalle Comunità. Quindi mi pare che questa aggiunta sia una vera superfetazione.

L'altra osservazione è questa: nell'ultimo alinea è detto: *potrà inoltre la Commissione suddividersi in Sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputa adatti a tale opera.* Questo modo di locuzione mi lascia qualche sospetto: perchè si dice potrà far concorrere, ecc., mentre si potrebbe dire semplicemente potrà associarsi, ecc.

Farà concorrere è imperativo, e quando noto questa forma imperativa e tengo conto delle disposizioni degli articoli penultimo ed ultimo della legge in cui è detto che il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della legge, e che segnatamente vi si dice che si è obbligati a far parte della Commissione, a presentarsi alla medesima che poi ha la facoltà di stabilire multe, ecc., mi pare che ne possono nascere gravissimi inconvenienti. Se si fosse detto che la Commissione potrà associarsi quelle persone, capirei allora che è uno schiarimento che si può domandare, e che la persona richiesta ha facoltà di darlo o non darlo; ma quando voi usate un'espressione imperativa, quando ci è un regolamento che dà amplissime facoltà al governo per l'esecuzione della legge, e che si introduce qui una disposizione che aumenta ancora i casi di obbligo di presentarsi ad un'autorità, io ravviso in ciò un'esorbitanza. Finora abbiamo l'obbligo di presentarci avanti all'autorità giudiziaria quando siamo citati a comparire come testimoni o come imputati; qui si introduce un'altra categoria di citatorie che emaneranno dalle Commissioni, per cui dovremo comparire quando meglio loro pare sotto pena di multa e ciò forse per rigettare in altri una responsabilità che forse è troppo grave.

Come ho già detto, quando fo osservazioni non intendo proporre emendamenti. Io faccio l'osservazione e il Senato ne fa il caso che crede, ma io non voglio con una proposta mia e che io dovrei votare, avere il rimorso di aver dato nemmeno un mezzo voto ad una parte qualsiasi di questa legge.

Ministro delle Finanze. L'onorevole conte Di Revel questa volta poteva essere sicuro di non aver rimorso alcuno.

Non potrebbesi interpretare la espressione *far concorrere* in un senso così remoto da quello che comunemente ha e che le fu dato nell'altro ramo del Parlamento. Che se ogni parola si volesse in questo modo appuntare, si troverebbe, col mal volere, occasione di mille....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... e mille irregolarità. Non parlo di mal volere dell'onorevole preopinante, ma di chi deve eseguire la legge.

Io dunque credo che le parole *far concorrere* non possano essere interpretate da chi deve far eseguire la legge, salvo che per invitare ad associarsi, a pregare altri cittadini ad assumere la parte di coadiutori, ma non già di fare un precetto sotto pena di multa o di altra coercizione. Perchè ciò fosse sarebbe necessario che la legge la prescrivesse in modo formale e categorico, e non già con una frase così vaga come la presente.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Due sono le note, direi, sottoposte al Senato dal signor conte Di Revel: la prima concerne l'espressione di rappresentanza consorziale del 2° capoverso dell'articolo che a lui pare diventerebbe inutile dopo l'aggiunta che la vostra Commissione vi ha proposto e che il Ministero ha accettato.

A me pare veramente che non diventi inutile. La vostra Commissione introdusse quell'aggiunta dopo aver raffrontato l'art. 24 con l'art. 35. In quest'ultimo articolo tra le facoltà che la legge concede al Governo, si annovera quella e di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alle elezioni delle rappresentanze consorziali.

La vostra Commissione osservò, che se era affidato al Governo l'incarico di determinare il modo delle elezioni delle rappresentanze, bisognava che in qualche parte della legge fosse determinata la composizione di queste rappresentanze da eleggere.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Il Governo fisserà la procedura della elezione, ma la legge determinerà il modo onde sarà composta la rappresentanza consorziale, che con quella procedura debb'essere eletta.

La rappresentanza consorziale poi eleggerà i Commissari pel consorzio, come il Consiglio comunale.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Eleggerà i Commissari pel comune quando non vi sarà consorzio.

Quanto alla seconda osservazione del signor conte Di Revel, so riflettere al Senato che l'invito che può fare la Commissione ad altri cittadini di concorrere alla pratica esecuzione de' suoi lavori ha un significato necessariamente limitato da ciò che è detto nel seguente articolo 24.

Al numero quattro di cotesto articolo del disegno di legge ministeriale era detto: che le Commissioni potessero chiamare nel loro seno qualunque individuo atto a fornire informazioni.

Parve alla vostra Commissione che bisognasse dichiarare che questi individui atti a fornire informazioni dovevano essere chiamati unicamente per essere consultati, e non si potesse imporre ad individui estranei alle Commissioni di recarsi nel loro seno per prendervi una parte attiva e necessaria.

Ravvicinando questa parte dell'articolo 24 con questo paragrafo dell'articolo 21, si vede chiaro che in questo paragrafo non sono comprese le informazioni che il signor conte Di Revel temerebbe con ragione di veder

rendute obbligatorie; ma vi sono comprese unicamente le operazioni pratiche, per esempio la revisione di elenchi troppo lunghi, la preparazione di ricerche alle quali non potrebbero bastare 5 o 6 individui, la verifica di documenti, che nell'art. 23 ha la facoltà di richiedere la Commissione e di esaminare; l'andare sopra luogo e fare certe investigazioni che è un'altra delle facoltà affidate alle Commissioni, e che in casi speciali è sicuramente più utile che venga esercitata per mezzo di persone tecniche e perite delle cose industriali e commerciali per dare un giudizio che possa poi essere tenuto in conto dalla Commissione medesima.

Dopo queste spiegazioni credo di avere, in parte almeno, persuaso il conte Di Revel sulla portata pratica di quell'ultimo paragrafo dell'art. 21.

Senatore Di Revel. Io mi tengo soddisfatto della dichiarazione fatta dal signor Ministro, perchè siccome si tratta di fare il regolamento, ha dichiarato che non intende di apporre alcuna pena, e quindi s'intende che sia facoltativo a qualunque sia chiamato di intervenire o no; questo a me basta: ma la dichiarazione dell'onorevole Relatore non mi dà la tranquillità cui egli mi invita.

Relativamente poi all'altra questione circa la rappresentanza, mi permetta che io persista nel credere che la parola del secondo capoverso dell'articolo 21 del Ministero in cui è detto: e o dalla rappresentanza consorziale » sia veramente un pleonismo. Stava che in quest'articolo vi fosse questa disposizione quando non vi era ancora il brano che la Commissione vi ha aggiunto, in cui è detto come i Consigli comunali sono composti, ed ha attribuito a questi la facoltà di eleggere i Commissari: ma la conseguenza dell'introduzione delle parole: o dalla rappresentanza consorziale avrebbe richiesto che si ricorresse ancora all'articolo 35 a cui sono stati rimandati i casi riferentisi all'articolo stesso, perchè, ripeto, le Commissioni tassatrici sono composte, se si tratta di un Consiglio comunale che si trovi nella condizione della popolazione voluta, di delegati del Consiglio comunale, e se si tratta di consorzi composti di più comuni, di delegati di comuni che riuniti insieme formano la rappresentanza consorziale comunale, formano la Commissione tassatrice.

Io credo che questo sia il vero concetto della legge; e se lo è, sta pure che il voler introdurre nel secondo capoverso dell'articolo 21, che i Commissari saranno eletti o dalla rappresentanza consorziale, non è altro, ripeto, che un mero pleonismo, che non può avere alcun valore.

Ministro delle Finanze. Vorrei solo dichiarare la aggiunta a quello che ha detto l'onorevole Relatore della Commissione che forse non è del tutto esatto quello che ha detto sul modo onde fu introdotta questa clausola, che dà facoltà alla Commissione di suddividersi in sotto-Commissioni, e sulla attinenza stretta e correlazione di questa clausola col paragrafo che ha accennato dell'art. 23.

Se ben mi ricordo, alla Camera, alcuni Deputati della città di Napoli (nel progetto del Ministero e della Commissione non era data la facoltà di dividersi in sotto-Commissioni), ravvisavano che per la città di Napoli, questo numero di 5 o di 7 era troppo piccolo. Ne nacquero proposte di molti emendamenti; e infine fu risoluto che la Commissione potesse suddividersi in sotto-Commissioni, e potesse anche chiamare altri cittadini per compiere il lavoro.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io ho chiesto la parola per appoggiare l'argomento messo in campo dall'onorevole Senatore conte Di Revel sulla superfluità, anzi sul vizio della frase, o dalla rappresentanza consorziale. Quando noi abbiamo immaginato un consorzio di un numero maggiore di cinque comuni, il signor Relatore ci ha fatto subito osservare, che vi era il correttivo nella disposizione colla quale si diceva che nei consorzi composti di oltre cinque comuni, il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale, e che con ciò s'intendeva di provvedere in modo che ogni Comune potesse avere un rappresentante nella Commissione consorziale. Ne veniva quindi la conseguenza naturale che la Deputazione consorziale si dovesse intendere nominata da ciascun Comune, affinché appunto ciascun Comune avesse in seno della Deputazione consorziale un rappresentante che facesse valere le proprie ragioni, ed esponesse le condizioni del Comune per addivenire al riparto dell'imposta. Ciò posto, con quello che si dice qui: « Il Presidente, compreso in questo numero, sarà nominato dal Prefetto, o dal Sotto-Prefetto; i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale; » si ammette implicitamente che la rappresentanza consorziale elegga se stessa, perchè se i commissari che sono appunto quelli che vengono delegati, e formano parte della Commissione, non possono essere eletti dalla Commissione e sono eletti dal Comune, allora eleggono se stessi; potrebbe intendersi, che quando una volta sono eletti debbono riunirsi, rinominandosi fra di loro o fuori di loro.

Per conseguenza credo che vi sia vera superfluità, vero pleonasma in quest'aggiunta che si trova nel 3° capoverso dell'art. 21.

Quanto si è detto poi relativamente all'opportunità della dichiarazione del signor Ministro, che cioè non sarà obbligatorio il concorso di membri estranei alla Commissione, che venissero chiamati per fornire lumi, io lo credo indispensabile, poichè se ciò non rimanesse ben inteso, trattandosi di un ufficio pubblico, si potrebbe sostenere che ciascun cittadino è tenuto a prestarvisi, e che non prestandovisi ne venisse la conseguenza che il Ministero potesse multare coloro che la legge chiama ad un ufficio, mentre essi rifiutano di prestarvisi.

Quanto poi all'osservazione del 3° capoverso dell'ar-

ticolo 21, mi pare che tutto sarebbe finito se si dicesse « i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale » senza più, perchè o sono in un Consiglio comunale solo, ed è il Consiglio comunale che li elegge, o sono in un Consiglio consortile, e sono sempre i Consigli comunali che li eleggono, se non che invece di eleggerli tutti come nei grandi comuni, nei consorzi non si esige che quel tale che rappresenta il Comune nel consorzio medesimo.

Senatore Scialoja, Relatore. Io credo che sia utile di farsi un'idea distinta di ciò che prescriveva l'art. 22, prima che la vostra Commissione vi introducessero l'aggiunta accettata dal Ministero.

Questo ci aiuterà a chiarire se realmente l'aggiunta contraddice a ciò che è prescritto nel secondo capoverso dell'art. 21 quale era nel progetto ministeriale, ovvero se è in perfetta armonia con esso: il che a me pare che sia, e parve anche alla vostra Commissione.

Secondo l'articolo ministeriale il Consiglio comunale di un comune che ha un contingente distinto era chiamato ad eleggere i componenti della Commissione comunale, di cui è parola negli articoli 22 e 23; ma quando più comuni erano uniti in consorzio si facevano due operazioni, cioè i comuni eleggevano una rappresentanza consorziale e la rappresentanza consorziale eleggeva i Commissari. L'articolo era chiaro a tale riguardo, perchè diceva: « Sarà nominato dal Prefetto o dal sotto-Prefetto il Presidente, e i Commissari saranno eletti dal Consiglio Comunale o dalla rappresentanza consorziale. »

Dunque nel disegno ministeriale vi era una rappresentanza consorziale la quale doveva eleggere i Commissari del consorzio, siccome il Consiglio comunale era chiamato ad eleggere i Commissari che dovevano comporre la Commissione del comune isolato maggiore di 6,000 abitanti.

Fissata così l'intelligenza dell'articolo in disamina la vostra Commissione domando a se medesima: Ma questa rappresentanza consorziale che dall'articolo 22 è chiamata ad eleggere i Commissari del consorzio, come sarà composta?

Scorse tutto quanto il disegno di legge, e non ne trovò parola: solamente all'articolo 35 lesse, che è data facoltà al Governo di determinare in qual modo i Consigli comunali procedono all'elezione della rappresentanza consorziale.

Ma se il Governo ha la facoltà di determinare il modo di elezione di questa rappresentanza, la legge deve prescrivere come queste rappresentanze debbono essere composte. Quindi la vostra Commissione cercò di riempire questo vuoto rimanendo nel sistema del disegno ministeriale, il quale porta che vi saranno Commissari eletti dal Consiglio municipale quando un comune avrà esso solo un contingente, e vi saranno Commissari eletti dalla rappresentanza consorziale quando più comuni sono uniti in consorzio, e vi propone perciò di prescrivere che queste rappresentanze consorziali sieno com-

poste di membri il cui numero fosse proporzionale al numero ed alla popolazione dei comuni che sono chiamati ad eleggerlo.

La risposta che ho fatta poc'anzi al signor Senatore Martinengo non è in contraddizione con quel che ora ho esposto al Senato. Perciocchè il numero dei membri delle rappresentanze consorziali è mutevole, perchè dev'essere proporzionale al numero ed alla popolazione dei comuni che compongono il consorzio, e quello dei commissari può essere accresciuto dal Governo.

Ecco come io reputo non vi sia discrepanza tra quest'aggiunta ed il capoverso che parla del numero dei commissari, nè contraddizione tra di essa ed il resto dell'articolo, perchè il numero dei rappresentanti il consorzio sarà proporzionale a' comuni che il compongono.

Dato queste spiegazioni, io credo che non si incontrerà più ostacolo ad accettare l'aggiunta fatta dalla Commissione, senza modificare in nulla il resto dell'articolo sul quale il Senato è chiamato a votare.

Senatore **Farina**. Dichiaro di essere soddisfatto degli schiarimenti datimi.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, rileggo l'articolo per metterlo quindi ai voti.

« Vi sarà in ogni Comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi, del valor locativo (queste parole del valor locativo rimarranno in sospenso), e dell'imposta dovuta dai contribuenti del Comune o consorzio.

» Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le dodici mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

» Il Presidente, compreso in questo numero sarà nominato dal Prefetto o dal sotto Prefetto: i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

» I Consigli comunali di ciascuno dei comuni uniti in consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni. »

Qui viene la parte che pareva non corrispondesse nello stampato.

« Nei comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale. »

La Commissione intende conservarla?

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Certamente.

Presidente. Seguita poi l'articolo così:

« Potrà inoltre la Commissione suddividersi in Sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io non desidero che un brevissimo schiarimento.

All'art. 20 è detto: « La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali, o corporazioni, ecc., ecc. »

Questo sta per i Municipi che hanno un contingente loro proprio, ma nei comuni compresi in un consorzio saranno i singoli comuni, le singole giunte, ovvero le giunte consorziali che faranno queste liste?

Ministro delle Finanze. Saranno le singole giunte.

Senatore **Alfieri**. Dunque veramente queste Commissioni non avranno a fare altro che eleggere i Commissari?

(Il *Ministro delle Finanze* fa un cenno affermativo.)

Presidente. Se non si domanda ulteriormente la parola metto ai voti l'art. 21 redatto nel modo in cui ho avuto l'onore di leggerlo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 22. La Commissione esamina o, se ne sia il caso, rettifica gli elenchi, poi ne fa deposito negli uffici del comune o dei comuni, pubblicandone avviso per norma dei contribuenti, i quali avranno diritto di esaminarli e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Mi duole di dovermi così di sovente alzare per fare osservazioni sugli articoli di questa legge, ma credo debito mio il farlo, anche per giustificare la costante mia opposizione alla medesima, e provare che essa è piena di menda.

Qui poi non si tratta solo di una menda, ma di una cosa che può avere gravi conseguenze.

Quest'articolo porta che colui il quale avrà osservazioni a fare per essere stato compreso indebitamente negli elenchi, dovrà farle in iscritto alla Commissione.

Io comprendo, e ben vedo le difficoltà, gli inconvenienti che potrebbero nascere dal mettere il contribuente in contatto diretto con la Commissione che lo ha tassato.

Ma per altra parte prego il Senato di considerare come possa avvenire ben di spesso che un contribuente non possa servirsi di questa facoltà o così far valere le sue ragioni; mentre essendo obbligato a metterle per iscritto, e non avendo il mezzo di retribuire l'avvocato, il notaio o procuratore perchè gli stenda la petizione, nè di acquistare il foglio di carta bollata su cui dovrà essere esposta, il povero contribuente, che è stato male tassato, dovrà subire la sua condanna, e riservarsi di mormorare e di tempestare contro una legge così improvvida.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La osservazione che fa l'onorevole conte Di Revel ha una reale portata, sebbene io non la creda molto grande; avvegnachè non possa essere se non eccezionale il caso d'un uomo che non abbia neppure un amico per fare scrivere sopra un

foglio di carta che egli ha deduzioni da fare contro ciò che gli è imposto.

Questo caso è veramente strano e remoto; tuttavia non avrei alcuna difficoltà, pur votando l'articolo come è, ad incaricare la Commissione stessa di avvisare se si potesse provvedere a ricevere anche richiami orali.

Mi permetto poi di soggiungere all'onorevole Senatore Di Revel, che volendo fare osservazioni di questo genere, non è soltanto in questa legge, ma in tutte le leggi d'imposta, che cribrando articolo per articolo, parola per parola, si possono trovare mende e falli.

L'osservazione da esso fatta ha un valore, ma non tanto grande da infirmare la forza dell'articolo, e meno poi della legge.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Se ho fatte osservazioni a questo progetto pare che non siano state del tutto inopportune, perchè il Senato a talune di esse ha fatto ragione.

L'onorevole Ministro mi rispondeva che saranno casi eccezionali quelli in cui colui che ha da reclamare contro l'operato della Commissione nell'esame e nella rettifica degli elenchi non abbia o l'amico od il conoscente che possa prestargli la penna o adoperarla egli stesso per scrivere le sue osservazioni, e che non abbia tanto da pagare un foglio di carta bollata.

Mi permetta il signor Ministro di osservargli che se esso va nei comuni rurali vedrà, come ho sentito dire nella Camera elettiva da un Deputato, che la penna ed il calamaio non si trovano che presso il parroco; dunque non è a credere che nei comuni rurali vi sia tanta abbondanza di persone che siano in caso di scrivere una memoria per reclamare contro l'indebita inserzione di un contribuente negli elenchi.

Ripeterò poi che se faccio osservazioni, si è perchè credo di doverle fare, che del resto non mi pare, ripeto, siano state affatto inopportune; quindi mi permetta il signor Ministro che non accetti l'indiretto rimprovero che mi fa di osteggiare troppo questa legge; legge che egli assume a difendere con una pietà, non dirò filiale, perchè essa non è sua e perchè non è imputabile a lui se si trova in questi termini. ...

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Parmi dover insistere sopra una circostanza della quale incidentalmente ha fatto cenno l'onorevole Senatore Di Revel, ed è che se tutti devono fare le loro osservazioni per iscritto, vi avranno casi in cui i contribuenti saranno obbligati a spendere per la carta bollata più di quello che non importerebbe la tassa: perchè sappiamo che questa imposta si estende fino a coloro che non hanno che 10 centesimi circa di tassa. Dunque saranno obbligati a spendere 55 centesimi per risparmiarne 10.

Veda il Senato se questo possa essere conveniente, e se non sia il caso precisamente di lasciar luogo ad os-

servazioni verbali, specialmente per quote talmente tenui che la somma della carta bollata esporrebbe a maggior spesa che non la tassa per se stessa.

Senatore Scialoja, Relatore. Credo che si potrebbe votare l'art. 22 riservando semplicemente un'aggiunta che la Commissione potrebbe forse proporre al Senato dopo avere studiato l'argomento.

Credo che si potrebbe evitare l'obbligo di mandare direttamente alla Commissione i richiami per iscritto, senza mettere il reclamante in contatto colla stessa; ordinando che l'autorità municipale, il segretario per esempio, si prestasse a stendere le osservazioni orali del contribuente per mandarle a questa Commissione.

Dico ciò unicamente per far comprendere al Senato che la cosa merita di essere studiata, e che facilmente la difficoltà può esser vinta o schivata.

Presidente. Se la riserva che ha fatto il signor Ministro, a cui arconsente il Relatore della Commissione, è una riserva d'aggiunta, si può passare alla votazione, perchè c'è l'art. 65 del regolamento il quale ammette che « Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono esser proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporli o dei quali dovrebbero far parte, ecc. »

Conseguentemente, dopo la riserva che è appoggiata all'articolo del Regolamento che ho letto, pongo ai voti l'articolo 22.

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 23. La Commissione, per ben accertare l'equità dei suoi giudizi, potrà:

» 1. Richiedere da pubblici ufficiali un estratto dei documenti che possono abbisognare;

» 2. Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;

» 3. Accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;

» 4. Chiamare nel suo seno qualunque individuo atto a fornire informazioni;

» 5. Ispezionare i registri delle Società anonime o in commandita per azioni. »

A quest'articolo la Commissione di finanza propone due emendamenti.

L'uno al N. 4 che redigerebbe nella seguente conformità:

« Chiamare nel suo seno per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni. »

Il signor Ministro aderisce?

Ministro delle Finanze. Aderisco.

Presidente. « 5. Ispezionare i registri delle società anonime o in commandita per azioni;

» 6. Farsi presentare i titoli di cui si parla all'articolo 13. »

Qui c'è un'aggiunta, e domando anche al signor Ministro se l'accetta.

[**Ministro delle Finanze.** L'accetto.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione si propone di sottoporre al Senato ancora un'aggiunta. Ma forse, per non confondere la discussione, si potrebbe votare fino al N. 6 e poi votare l'aggiunta che sarebbe questa:

« Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Con quest'aggiunta all'articolo 23 la Commissione non insisterebbe più sull'emendamento proposto dopo l'articolo 29 e formulato nei 5 articoli che dal 31 corrono sino al 35.

Se il Senato crede, io potrei in questo momento esporre le ragioni che hanno indotto la Commissione a sostituire questo emendamento all'altro....

Presidente. Scusi se lo interrompo; mi pare che si potrebbe votare fino al N. 5, ed ella potrà, dopo la votazione, esporre queste ragioni....

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Mi pare che potrebbero votarsi quei numeri, cioè l'articolo stato accettato dal Ministero, meno l'ultima proposta fatta dalla Commissione....

Senatore Scialoja, Relatore.... e accettata dal Ministero.

Senatore Martinengo. Domando la parola sul N. 2.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Al N. 2 di quest'articolo 23 sta scritto: « Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, ecc. »

L'osservazione che io mi permetto di sottoporre al Senato si riferisce appunto alla qualifica di *legittimo* mandatario.

Secondo me *legittimo* mandatario sarebbe unicamente il marito mandatario della moglie. Quindi, per evitare tutti gli inconvenienti, i dubbi e le questioni che potrebbero sorgere, crederei opportuno di sostituire alla parola *legittimo* quella di suo *legale* mandatario.

Domando alla Commissione se accetta questa modificazione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Forse il Senatore Martinengo potrebbe ottenere il suo intento senza che sia sostituita una parola all'altra, dicendo semplicemente di un suo *mandatario*.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione non si oppone.

Ministro delle Finanze. Accetto.

Senatore Farina. Io ritorno sulla osservazione già da me posta avanti nella seduta di ieri, relativamente ai titoli di credito di poca o nessuna speranza di esazione. Molte volte i titoli che ha il creditore per questo genere di crediti si trovano presso i Tribunali od in giudizio, e non è sempre in sua facoltà di poterli

avere; e talvolta si troverà anche imbarazzato per averne una copia, specialmente quando siano, per esempio, titoli cambiarii o simili. Come farà dunque per presentarli?

Questo obbligo non è forse eccessivo, massime per i crediti litigiosi e che danno poca speranza di esazione?

Pregherei il Signor Relatore di esaminare questa circostanza (vedendo il Relatore occupato al banco della Presidenza) Forse il signor Relatore non ha prestato orecchio alla mia osservazione.

Senatore Scialoja, Relatore. No

Senatore Farina. Io ritornava su quello che aveva detto ieri, cioè, che vi hanno crediti litigiosi, per cui molte volte i titoli dai quali dipendono sono presso i Tribunali e non si può a piacimento ritirarli per presentarli alla Commissione. Molte volte poi ci è così poca speranza di conseguirne il pagamento che, ancorchè siano titoli autentici non conviene cavarne un'altra copia, perchè questa porta qualche volta tale spesa da non incontrarla troppo volentieri, se ci è poca speranza di esigere il credito medesimo.

Per conseguenza vorrei essere tranquillato su ciò almeno con una dichiarazione che nel Regolamento si avrà riguardo a queste circostanze per non assoggettare a spese probabilmente inutili o a produzioni qualche volta impossibili i denunziati, come, stando letteralmente alla disposizione di quest'articolo, potrebbe avvenire.

Senatore Scialoja, Relatore. Dirò quale fu il motivo principale di quest'aggiunta.

L'articolo 13, che il Senato ha già votato, dice:

« I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi e in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulta dai relativi titoli e senza veruna detrazione. »

Parve alla vostra Commissione che quest'articolo riuscisse troppo duro nella pratica se si avesse a intenderlo letteralmente e senza nessuna spiegazione; poichè lasciava supporre che l'agente finanziario potesse richiedere che alla dichiarazione fossero uniti i titoli di cui è parola.

Per evitare quest'intelligenza si aggiunse il N. 6 all'articolo 24. Difatti, concedendo alla Commissione soltanto la facoltà di farsi presentare i titoli quando dubitasse della verità delle dichiarazioni, si intende che il contribuente non è tenuto ad unire alla sua dichiarazione i titoli, come pareva che richiedesse l'articolo 13. Sicchè, come vede il Senato, quest'aggiunta rende meno dura la sorte del contribuente, e lo esime dall'obbligo di presentare sin da principio i suoi titoli. Ma quando sorgesse dubbio che il reddito dichiarato non fosse vero, è utile che la Commissione possa domandare la esibizione del titolo.

Vi saranno dei casi eccezionali in cui i titoli non si potranno presentare per qualche impedimento; ma que-

sto potrebbe avvenire anche nel caso in cui un giudice od un'altra autorità qualunque richiedesse un documento. Certamente, se la parte farà constare che il documento non può essere presentato per un impedimento legittimo, sarà ammesso a supplire indirettamente al desiderio della Commissione, che è quello d'acquistare la certezza della cifra apparente da quel documento. La Commissione, siccome composta di uomini ragionevoli che debbono applicare la legge nei termini della possibilità, terrà conto delle deduzioni della parte; ma, per regola, non si può sottrarre il contribuente dall'obbligo almeno di presentare i titoli alla Commissione, quando l'abbiamo già sottratto dall'obbligo che l'articolo 13 gli imponeva di presentarli unitamente alle dichiarazioni.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io riconosco la buona intenzione della Commissione; ma desiderava che vi fosse un'ulteriore dichiarazione per la quale non si obbligasse certe volte il contribuente a fare spese che possono riuscire inutili, o chiedere copie che non gli serviranno a niente fuorchè a portare una semplice soddisfazione maggiore nel seno della Commissione, ed a presentare titoli dei quali può aver bisogno altrimenti per produrli in giudizio o per altre circostanze.

Desidero quindi che di queste osservazioni si tenga conto nel Regolamento affinché la Legge sia applicata con quella moderazione, con quella ragionevolezza che è consentanea all'indole delle cose.

Ministro delle Finanze. Dichiaro di tener conto delle osservazioni fatte dal preopinante Senatore Farina.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggo l'articolo 23 nella parte che è stata combinata tra la Commissione di Finanza ed il Ministro, sotto riserva dell'aggiunta che la Commissione ha proposto in questa seduta.

(Vedi sopra.)

Pongo ai voti queste sei parti dell'articolo, colla riserva indicata.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Ora verrebbe la proposta iniziata dal Relatore della Commissione, la quale consisterebbe nell'aggiungere all'articolo ora letto queste parole, le quali formerebbero un numero, cioè, un'aggiunta all'articolo da porsi dopo il N. 6: « Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Ritiene il Senato che il Relatore ha detto che ove si ammettesse quest'aggiunta la Commissione rinunzierebbe all'emendamento primitivamente proposto, che abbraccia cinque articoli, dall'articolo 31, cioè, al 35 inclusivamente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola per dichiarare che accetto l'emendamento proposto dalla Commissione, col quale vengono tolti gli articoli 31 al 35 da essa aggiunti al progetto.

Quando io dovetti combattere la proposta della Commissione, accennai che le Commissioni o create dal Comune o create dai Consorzi, le quali, nel fare il loro giudizio procederanno a modo di giurati, qualora fossero mancati altri elementi, potevano prendere come indizio di ricchezza mobile il valore locativo.

Dietro questo concetto, e dietro le discussioni che ebbi coll'onorevole Relatore della Commissione, il quale mostrò ogni buon volere di accordarsi con me su questo punto, fu stabilito di dire in quest'articolo, che la Commissione avrebbe tenuto conto del valor locativo. Volevasi dire anche nei casi e nei modi previsti dal Regolamento; ma il Relatore fece appositamente riflettere che quest'ultima clausula non era necessaria; poichè non essendo specificati nè i casi, nè i modi, spetta al Regolamento il farlo.

È in questo senso che non ho difficoltà di accettare l'emendamento.

Senatore Scialoja, Relatore. Dirò semplicemente brevi parole per spiegare al Senato, come.....

Presidente (Interrompendo). Io temo che il Senato non sia più in numero.

Prattanto debbo dar lettura al Senato di un emendamento presentato dal Senatore Lauzi concepito in queste parole, e sarebbe un N. 7: « Tener conto nei casi dubbi del valor locativo. »

Prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero.

(I Segretari procedono alla verificaione.)

Non siamo in numero.

Se il Senato assente, giovedì, poichè domani è giorno festivo, si fisserebbe la seduta alle due per continuare la discussione di questo progetto di legge.

Dopo la discussione e votazione del medesimo, verrà in discussione il progetto di legge relativo alla Convenzione di navigazione ed al Trattato di Commercio colla Francia, di cui è stata distribuita molto prima di quest'oggi la Relazione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

LIII.

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Aggiunta all'art. 22 proposta dalla Commissione — Emendamento del Senatore Lauzi all'art. 23, appoggiato — Discorso del Senatore Scialoja (Relatore) a giustificazione del sistema della Commissione ed a spiegazione del nuovo emendamento proposto d'accordo col Ministero all'art. 23 — Sviluppo dell'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Parole dei Senatori Lauzi e Di Revel — Osservazione del Senatore Martinengo — Risposta del Senatore Scialoja e del Ministro delle Finanze al Senatore Di Revel — Schiarimenti dei Senatori Duchoquet e De Foresta — Parole del Senatore Di Revel per un fatto personale — Istanza del Senatore Farina — Approvazione dell'emendamento Lauzi — Osservazioni del Senatore Di Revel sull'art. 24, cui risponde il Ministro delle Finanze — Adozione dell'art. 24 — Appunti del Senatore Farina sull'art. 25 combattuti dal Ministro delle Finanze — Parole dei Senatori Pareto e De Foresta al riguardo — Emendamento al detto articolo proposto dal Senatore Pareto, combattuto dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Richiamo al regolamento — Emendamento del Senatore Plezza — Aggiornamento della seduta a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, d'Agricoltura e Commercio e di Pubblica Istruzione, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Arnolfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3407. Bartolomeo Predavalle, ingegnere di Genova, domanda che sia presentato al Senato il suo pro-

getto di traversata ferroviaria di Genova (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3408. La Camera di commercio di Macerata, domanda che sia conservato il Ministero di Agricoltura e Commercio (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, di n. 250 copie della *Relazione intorno ai lavori eseguiti nella quinta adunanza del Consesso internazionale di statistica in Berlino.*

Il signor ingegnere Bartolomeo Predavalle, di due copie di un suo *Progetto di traversata ferroviaria di Genova.*

Il Prefetto della Provincia di Parma, di otto esem-

plari degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1863.

Si dà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario, Sanvitale* dà lettura delle lettere dei Senatori Melegari ed Irelli, che domandano un congedo, che loro viene dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Nella seduta di ieri l'altro la discussione si è fermata sull'articolo 23, al quale il signor Senatore Lauzi aveva proposto un emendamento concepito nei seguenti termini: « Numero 7. Tener conto nei casi dubbi del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti. » Emendamento che verrebbe in surrogazione dell'aggiunta che la Commissione, d'accordo col signor Ministro delle Finanze, proponeva.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Se crede il Senato, riferirò sull'aggiunta all'articolo 22, che la Commissione era stata incaricata di esaminare e di formulare.

Nell'articolo 22 è detto che quando le Commissioni avranno rettificati gli elenchi, questi elenchi saranno pubblicati, ed i contribuenti avranno diritto di esaminarli, e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto.

Il signor conte Di Revel faceva su quest'articolo due osservazioni: l'una che nel silenzio del legislatore le osservazioni scritte avrebbero dovuto essere distese su carta da bolle; e siccome le quote dell'imposta di cui trattasi possono scendere perfino ad una lira, quando la tassa non sale al 4 0/0 per i contribuenti che hanno entrate maggiori di 250 lire, così il prezzo della carta da bollo equivarrebbe in certi casi al raddoppiamento dell'imposta.

Faceva poi un'altra osservazione cioè che in alcuni comuni, vi può essere gente, la quale non sia in grado di stendere le proprie osservazioni per mandarle ai commissari tassatori.

La vostra Commissione crede, che meriti di essere accolta la prima considerazione del Senatore Di Revel e per conseguenza vi propone un'aggiunta all'articolo concepita in questi termini: « Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera. »

Quanto poi all'altra osservazione la Commissione per via di esclusione ragionando è giunta alla conclusione, che sia meglio lasciare l'articolo com'è, colla sola aggiunta che testè ho proposta al Senato. Difatti, dovendo escludere l'agente finanziario dal poter egli ricevere oralmente queste osservazioni, perchè nella specie quasi sempre farebbe parte, come colui che compila gli elenchi

e li spedisce alla Commissione, vi sarebbe nel comune la Commissione tassatrice, il Magistrato municipale, a cui il contribuente, potrebbe indirizzarsi.

Ma lo spirito dell'art. 22 che abbiamo votato è, che i contribuenti non siano in contatto diretto colla Commissione, ma semplicemente le facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni.

Rimarrebbe quindi la Giunta comunale, e per essa il segretario o un ufficiale municipale. Ma si è creduto che il far ricorrere gl' illetterati, che potranno essere parecchi in un Comune, all'agente comunale per distendere le loro osservazioni e poi rimetterle alla Commissione, offerisce due inconvenienti pratici. Il primo, della difficoltà dell'esecuzione; poichè in un dato giorno raccogliendosi molta gente, mal si sarebbe potuto dall'agente comunale soddisfare alle loro richieste, specialmente in piccoli comunelli i cui segretari non sono sempre come di letterati. L'altro inconveniente sarebbe stato che quando poi queste note fossero state discusse e respinte dalla Commissione, le parti che le fecero oralmente, avrebbero potuto sempre sospettare e dire, che le loro ragioni non erano quelle che furono scritte sopra quella tal carta che esse non poterono leggere, perchè illetterate. Conceduta la facoltà di stendere le osservazioni in carta libera, e con ciò rimosso l'ostacolo della spesa, si è pensato dalla Commissione che chi non sa scrivere, si dirigerà o al proprietario di cui è colono, o al fattore, o ad altre persone di sua speciale fiducia, e domanderà loro di mettere in carta le osservazioni che poi farà pervenire alla Commissione.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione vi proporrebbe quella semplice aggiunta che ho letta, e crederebbe con essa di migliorare in modo l'art. 22 da non essere più necessario di ammettere le dichiarazioni orali.

Presidente. Comincerò dall'interrogare il Senato per vedere se l'emendamento proposto del Senatore Lauzi sia appoggiato.

Come ho detto, l'emendamento Lauzi è concepito nei termini seguenti:

« Tenere conto nei casi dubbii del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Chi lo appoggia, è pregato di sorgere.

(È appoggiato)

Doveva interrogare il Senato sull'emendamento del Senatore Lauzi per completare la discussione di ieri: ora facendo un passo indietro, debbo tener conto della proposta di aggiunta, di cui ha fatto cenno ultimamente l'onorevole signor Relatore della Commissione, aggiunta da farsi all'articolo 22, e concepita in questi termini:

« Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera. »

Ritengono i Signori Senatori che l'aggiunta si fa all'articolo 22 che termina colle parole: « e di indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto »

dopo le quali verrebbero quelle proposte in ora dalla Commissione, cioè:

« Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera. »

Chi approva quest'aggiunta all'articolo 22, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Se me lo si permettesse, io vorrei brevemente sviluppare il mio emendamento.

Presidente. La parola ora spetta al signor Relatore della Commissione, dopo l'avrà immediatamente il signor Senatore Lauzi.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Signori Senatori. Nella tornata del 21 dicembre, il signor Ministro delle Finanze disse le ragioni matematiche, economiche e legislative per le quali egli reputava che fosse erroneamente applicato e per sé medesimo vizioso lo indizio del valor locativo nel modo che la vostra Commissione vi proponeva di introdurlo nel disegno di legge.

In quella medesima tornata, e nelle precedenti il signor Ministro fece intendere come quel temperamento, che alla vostra Commissione sembrava un semplice espediente di più equa distribuzione dell'imposta, fosse invece, secondo il suo modo di vedere, uno di quei mutamenti sostanziali che aveva dichiarato sino dal principio di equivalere per lui al rigetto della Legge.

Ad alcuni argomenti del signor Ministro fu risposto dalla vostra Commissione, e fu riservato di prendere in esame gli altri, ed in ispecial modo quelli fondati sopra uno specchio tutto ripieno di numeri e di forme tutte irte di cifre algebriche.

Ora è mio debito esporre brevissimamente al Senato il risultato di questo esame, e le ragioni per le quali solamente la Commissione intende modificare la proposizione che vi aveva fatto.

La vostra Commissione non reputò meritevole di considerazione lo specchio di cui ha fatto l'esame. E, per vero, tolta la complicazione dell'apparenza, ecco a che si riduce questo specchio.

Il suo compilatore è partito dal supporre che in un Comune siano 11 contribuenti con entrata inferiore a 500 lire, e 18 con entrate che crescono rapidamente da 600 a 100,000 lire, ed in questo Comune favoloso distribuisce un contingente di 12,279 lire, secondo le norme poste dal disegno di legge ministeriale, ed assegna la quota proporzionale a ciascuno dei 18 contribuenti al di là delle 500 lire.

Ciò fatto ritaglia da ciascuna di queste quote una terza parte; e di tutte le 18 terze parti delle quote ne fa una somma che distribuisce di nuovo tra i 18 contribuenti in proporzione del valore locativo della loro abitazione.

È chiaro che le quote fissate colle norme tratte dal disegno di legge ministeriale in questa seconda operazione variano in più od in meno secondo che si sup-

pone che i contribuenti paghino una pigione più alta o più bassa.

Dunque, perchè lo specchio fosse concludente, bisognava giustificare su quali argomenti si fondasse l'ipotesi che uno dei 18 contribuenti pagasse 10 e l'altro pagasse 15 o 20 per la pigione della casa.

Ma nulla di questo è detto in quello specchio; anzi a ciascuno dei 18 contribuenti è assegnata una pigione che per lo meno dirò improbabile; e per ciò appunto si riesce di necessità a risultamenti improbabili. Ve ne indicherò un paio di esempi presi a caso.

Supponesi in questo specchio che chi abbia di entrata sole 700 lire, ne paghi 300 di pigione; e che chi abbia un'entrata di 1,500 lire, ne paghi egualmente 300 di pigione; mentre tra le 700 e 1,500, quantunque le entrate crescano, le pigioni in molti casi diminuiscono. E così pure chi abbia 4,500 lire di entrata è supposto che paghi di pigione 1,500 lire; ma che non ne paghi più che 1,200 lire chi abbia un'entrata maggiore, cioè, quello di 5,000 lire. Suppone insomma pigioni eguali in casi di entrate molto disuguali, pigioni maggiori in casi di entrate minori, e viceversa.

In ultimo poi assegna pigioni comparativamente più piccole ai tre ultimi contribuenti, i quali, per ipotesi, riscuotono un'entrata di 170 mila lire, su le 202 mila lire che sono l'entrata di tutti i 18 contribuenti del Comune.

A questo modo non fa meraviglia se i risultamenti siano poco ordinarii; essi sono però esclusivamente imputabili all'insolita straordinarietà delle ipotesi.

Dicesi che delle aberrazioni in pratica possono non pertanto aver luogo, e quindi non è strano che delle aberrazioni si siano notate ipoteticamente nello specchio.

Ma sui 18 abitanti che compongono, nella ipotesi, tutto un Comune, l'aberrazione di un caso equivale all'aberrazione di una intera categoria di contribuenti, e dacchè le aberrazioni sono in quasi tutti i 18 casi, è evidente che in realtà si suppone un Comune aberrante in tutte le categorie di contribuenti; cioè, supponesi una stranezza di Comune per arrivare ad una stranezza di risultamenti.

E ciò prescindendo da parecchi sbagli di multipli di valori locativi, provenienti da scambi di fattori che alterano la ipotetica operazione di distribuzione della imposta.

E per vero, o Signori, lo stesso signor Ministro delle Finanze, col quale ne ho conferito, con quella schiettezza che lo onora, ha dichiarato non far gran capitale di questo specchio, compilato, penso, da qualche suo ufficiale, e da lui non esaminato minutamente prima di produrlo in pubblico.

Nè io ne avrei parlato, se non avessi dovuto scagionare la Commissione dalla imputazione di grossolane inavvertenze, chè il signor Ministro non le fece, ma che sarebbe derivata dallo specchio da lui prodotto se non fosse interamente ipotetico ed errato.

Restano le formole. Non starò a leggerle, perchè non sarebbero, a prima giunta, intelligibili; ma tradotte in linguaggio comune esse riduconsi a dire che, ammettendo in massima l'introduzione del valor locativo, e nel modo inteso dalla Commissione, si sarebbe dovuto, secondo le regole della probabilità, unire due volte l'entrata dichiarata con una volta l'entrata presunta dal valor locativo, e prender poi la media per farne base della distribuzione della tassa, piuttostochè prelevare un terzo della quota assegnata sull'entrata dichiarata, per distribuirla poi di nuovo in ragione dell'entrata presunta.

Certo, o Signori, quel metodo è più conforme al calcolo delle probabilità; ed esso era tanto noto alla vostra Commissione che ne faceva esplicita e distesa menzione nell'ultimo periodo della pagina 26 della sua Relazione.

Ma essa aveva preferito l'altro che vi proponeva, perchè più facilmente s'incastava nella rimanente procedura della legge, e perchè avendo fatto compilare numerosi specchi ipotetici per verificare la differenza probabile tra l'uno o l'altro metodo, era venuta nella certezza che, supponendo svariate quote d'imposta di più di centinaia di franchi, non avveniva di trovarvi fra l'uno e l'altro metodo una differenza che montasse al di là di pochi centesimi.

Il che le pareva che non fosse da attendere in un procedimento così poco rigoroso come è tutto quello della presente legge.

E da ultimo, se questa fosse stata la sola differenza tra la Commissione ed il Ministro, essa avrebbe potuto immediatamente cessare, niuna cosa essendo tanto facile quanto il sostituire l'uno all'altro de' due metodi.

Sugli argomenti economici non intratterò più il Senato, perchè ne toccai altra volta. Noterò tuttavia che quello che ha più fatto impressione sopra qualcuno, mi pare che si fondi su di un mero equivoco, e ne parlo solo perchè il ragionarne giova indirettamente ad appoggiare in qualche modo l'emendamento che vien proposto all'articolo 23.

Dicesi: « Perchè sottoporre ad una revisione di quote tutti i contribuenti indistintamente e fissare a ciascuno di essi una terza parte della quota, secondo il progetto della Commissione, in ragione dell'entrata presunta dal valor locativo, mentre che fra i contribuenti vi può essere molta gente dabbene che abbia dichiarato conscienziosamente fino all'ultimo centesimo della sua entrata reale? »

Ma, Signori, è precisamente per questa gente dabbene che sarebbe stato utile introdurre nella ripartizione del contingente l'elemento presuntivo del valor locativo.

Diffatti, supponete che in un Comune vi siano 300 contribuenti, e che 100 dichiarino tutta quanta la loro entrata esattamente, mentre 200 bugiardi nascondano la metà della loro rendita.

È chiaro che nella ripartizione del contingente i 100

veritieri avranno ciascuno una quota doppia e i 200 bugiardi avranno ciascuno una quota che è la metà di quella che dovrebbero pagare.

Rifare una parte della distribuzione sopra l'entrata presunta dal valor locativo sarebbe giovalo a far prendere da una mano ai bugiardi una parte almeno di quel tanto di cui si sarebbero scaricati sui veritieri.

Ciò è evidente per chiunque vi rifletta un solo istante senza preoccupazione di sistema.

Similmente, se trovasi, giusta la diversificazione delle entrate, cioè quella che gli inglesi chiamano *discrimination*, o che il Governo ammette nel suo disegno di legge, devesi trovar giusto che la parte dell'entrata, la quale si spende e che è più distintamente rappresentata dal valor locativo, debba essere più specialmente imposta che nol debba esser la parte d'entrata che si volge in risparmio e quindi in capitale.

Ed il principio è giusto, o Signori, perchè, se due individui hanno 50 mila lire di rendita ciascuno, e l'uno spende tutte le 50 mila lire d'entrata ogni anno, e l'altro ne risparmi 20 mila, ne seguirà che nell'anno seguente colui che ha speso tutte le 50 mila lire, non dà allo Stato fondo nuovo di nuova rendita e quindi di nuova imposta, ma colui che ha risparmiato le 20 mila lire dà allo Stato una nuova imposta sulla rendita nuova che queste 20 mila lire gli frutteranno.

Quindi è eminentemente conforme al principio della proporzionalità dell'imposta, che la parte dell'entrata spesa sia più colpita dell'entrata in complesso, cioè che sia meno colpita la parte d'entrata che non si spende, che si capitalizza e che diventa sorgente di nuova rendita, di nuova imposta.

Epperò anche sotto questo rispetto, l'introduzione del valor locativo come indizio dell'entrata spendibile, in quanto che sia realmente spesa, era uno degli elementi che secondo la maggioranza della Commissione avrebbe reso più equa, più giusta e più proporzionale la distribuzione dell'imposta di cui ora trattiamo.

Nondimeno, Signori, è indubitato che il valor locativo è un elemento di ripartizione presuntivo, epperò è non spedito soltanto probabile, al quale si possono opporre molti obbietti che nei casi individui possono avere molta consistenza ed essere veramente fondati. E tal altra volta le apparenze o i pregiudizi assai accreditati possono anche dar forza a meno fondati argomenti, ma non meno bene accolti. Soprattutto i padri di numerosa famiglia, guardando al caso loro individuale possono farsene argomento contro il sistema per le cose che ho testè notate e per le quali si fa chiaro che la parte spesa delle entrate debba principalmente essere colpita. Ma le cose dette dalla Commissione nella sua relazione, e l'autorevole opinione di uno dei più grandi economisti viventi citata dalla Commissione medesima, sarebbero più che sufficienti a rispondere a questi obbietti.

Però, come io diceva, ciò non toglie che si tratterebbe d'introdurre nella legge non un elemento di cer-

tezza, bensì un nuovo elemento di probabilità, il quale tempererebbe da una parte i possibili effetti della procedura ideata nel disegno governativo e ne conforterebbe dall'altra la probabilità della riuscita.

Ma questo disegno di legge sia per la maniera onde è sorto, sia per la medesima sua novità, è segno di molti affetti preconcepiti e di molte avversioni profonde. Sicchè non è del tutto impossibile il timore esternato dal signor Ministro delle Finanze che cioè qualunque temperamento un po' rilevante fosse considerato come mutamento sostanziale e mettesse per conseguenza a repentaglio la sorte dell'intera legge.

Parecchi tra i membri della Commissione, tra i quali sono io medesimo, persistono a credere che il temperamento proposto non sarebbe punto un mutamento sostanziale, ma ed essi ed io temiamo che dopo che il signor Ministro lo ha qualificato tale, non possa realmente essere per tale tenuto, e quindi menare a risultamenti che essi ed io e gli altri amici del Governo vorremmo evitare.

Giunte le cose a questo punto, e trattandosi da una parte non di rendere ottima nella sua essenza una legge definitiva, ma solo di rendere meno imperfetta nella sua procedura di ripartizione una legge provvisoria; e dall'altra parte trattandosi di esporre il paese ad inconvenienti assai gravi ed a quello che fra tutti sarebbe gravissimo, cioè all'inconveniente di indugiare di molto l'introduzione di nuove imposte; la maggioranza della vostra Commissione ha creduto che fosse conforme alla prudenza ed alla saggezza del Senato di non insistere ulteriormente sulla sua proposizione.

L'esperienza proverà se non sarà forse utile tornarvi sopra più tardi, a tempo della revisione della legge.

Se non che la Commissione ed il Ministero si sono accordati nel proporvi che a questo art. 23 sia fatta l'aggiunta, che ieri vi fu sottoposta, e che ora rileggo, concepita in questi termini: « Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Ecco i motivi di quest'aggiunta.

Alcuni, o Signori, hanno una fiducia cieca nelle Commissioni tassatrici, altri hanno di esse esagerati timori. La verità è che il loro arbitrio può molto, che i modi di temperarlo debbono sempre essere accetti per pochi ed indiretti che siano.

Anche quando un contribuente dichiarasse entrate tutte comprovate una per una da documenti certi, anzi da documenti ufficiali, autentici, la base dell'imposta potrebbe essere con arbitrio boni viri accresciuta dalla Commissione tassatrice.

Diffatti la Commissione potrebbe convincersi perfettamente che ciascuna delle specie di redditi denunziati è precisamente tale e tanta, quale fu notata nella dichiarazione; ma potrà altresì convincersi, che oltre di quelle entrate, il contribuente debba averne delle altre da lui dissimulate.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Essa, per esempio, richiederà la prova del vostro stipendio, udrà le vostre spiegazioni, accederà nei locali della vostra industria; ma quando da queste indagini avrà acquistato la certezza, che voi non avete mentito nel dichiarare lo stipendio ed i guadagni vostri, passerà ad un altro esame e dirà: È egli possibile che Tizio viva col solo stipendio delle lire 5,000; che Caio non abbia entrate fuori del magro guadagno industriale di 7,000 lire? (Segni di dissenso per parte di alcuni Senatori.)

Questo quesito, o Signori, la Commissione non ha solo il diritto, ma anche il debito di farlo; perchè tutto ciò che pagherebbe di meno il contribuente dissimulatore di una parte delle entrate sue, andrebbe a carico degli altri contribuenti; epperò non si scandalizzi qualcuno dei Senatori interruttori di questa interpretazione, che secondo le parole della legge è necessaria e doverosa.

La Commissione dunque, per rispondere a quel quesito, deve più che cinque volte su dieci ricorrere alle informazioni dei terzi, ed al modo indiziaro del vivere, delle spese che fa il contribuente.

Essa dirà: Tizio è impiegato del Governo, ed ha quasi 5,000 lire di stipendio che ha dichiarato come sua entrata, ma Tizio vive lussuosamente, Tizio ha una casa riccamente addobbata, Tizio riceve, Tizio ha vettura. Dunque avrà più delle 5,000 lire di entrata; e perchè il Senato ha voluto comprendere tra le materie imponibili, anche le rendite al portatore del Debito pubblico, soporrà, per esempio, che il contribuente abbia una buona manata di queste cedole nel suo scrigno.

Ora, Signori, tra queste spese di cui la Commissione trarrà indizi, vi è certamente il valor locativo dell'abitazione, che sarà sopra tutte le altre, quella a cui essa principalmente si atterrà, sia che voi le ne facciate l'obbligo, sia che voi lo tacciate. Se non che quando voi accennerete nella legge questo indizio da prendere in considerazione, allora da una parte sarà possibile al Governo nel suo regolamento e nelle sue istruzioni di tracciare certe norme generali per tenerne conto nei modi e nei casi che sarà più utile e più conveniente di farlo; e dall'altra parte il contribuente avrà un mezzo per discuterlo e per giovargli di questo indizio che si connette in tutto quell'ordine di critica ch'è l'ultima ratio della Commissione tassatrice, quando gli occorresse di ricorrere contro gli elenchi o di produrre appello contro il reddito deliberato dalla Commissione.

Ma se la legge tacesse, come si farebbe a reclamare contro una decisione, per rendere la quale non si avesse da tener conto di alcun indizio? Se in difetto d'ogni prova basterà il nudo e puro arbitrio, l'appello sarà come un dar pugni in aria.

Ed oltre a ciò, se in Piemonte, se in Francia, se in altri paesi civili, e se oggi nella stessa Inghilterra presso molti statisti il valor locativo è considerato come indizio il più probabile dell'entrata, perchè volete voi omettere di indicarlo nella legge presente acciocchè

le Commissioni vi attendano, mentre poi date ai tassatori l'immensa facoltà di supplire a loro arbitrio alle dichiarazioni dei contribuenti, che non le faranno a tempo?

-In questi casi almeno, che forse non saranno infrequenti, sarebbe di grande utilità che la Commissione tassatrice, non avendo dinanzi a sé la dichiarazione, ricorresse all'altro indizio, che dalla coscienza generale dell'Europa è tenuto come il più probabile fra tutti, cioè al valor locativo.

Ecco, o Signori, le ragioni principali per cui la maggioranza della Commissione, di accordo col Ministero, vi propone l'emendamento che è stato sottomesso alla vostra approvazione.

Senatore **Lauzi**. Io non cambierò, anche dopo l'eloquente discorso del signor Relatore della Commissione, l'ordine delle idee che mi guida a sviluppare il mio emendamento, nè lo farò malgrado la copia della scienza che, come sempre, accompagna i discorsi dell'onorevole Senatore Scialoja, e non posso considerare tutto quello che egli ha detto in principio che come una dimostrazione, che mi permetterà di chiamar postuma, poichè giustificava un sistema che la Commissione ha perfettamente abbandonato.

Prima di sviluppare il mio emendamento, io debbo prendere una cautela oratoria. Non vorrei che il Senato vedendomi proporre un emendamento nel quale si parla pure dell'apprezzamento del valor locativo, e ricordandosi forse le poche parole che ho dette in occasione che si discusse l'articolo 11, riservandone una parte, potesse credere che io mi fossi repentinamente preso d'una grande simpatia per quest'indizio introdotto in una legge, di genere affatto opposto, che basa su sistema affatto diverso.

No, o Signori, per me l'emendamento non sarebbe che un minore dei mali. Avendo veduto dapprima che il sistema propugnato dal detto Relatore della Commissione, era stato combattuto ampiamente dal signor Ministro con quelle ragioni che l'onorevole Relatore ha testè distinte in matematiche, economiche e legislative, non credeva più che quest'elemento dovesse ricomparire.

Ora vedendolo ricomparire col dichiarato consenso della Commissione e del Ministro, ho avuto un ragionevole timore che forse potesse essere ammesso dal Senato, quindi come minor male propongo, per le ragioni che verrò sviluppando, il mio qualsiasi emendamento, dichiarando però che se insieme al mio emendamento fosse reietta anche l'aggiunta fatta dalla Commissione, io non farei un solo ringraziamento al Senato, ma ne farei due.

Intendendo io sostituire all'aggiunta della Commissione l'emendamento mio che consiste nel proseguire con un numero d'ordine, i sei numeri che fanno parte dell'articolo 23, secondo la proposta approvata dal Ministro, e fatta dalla Commissione, io intendo appunto combattere l'aggiunta stessa.

In quest'aggiunta io ho veduta una cosa singolare, ho veduto il Ministro accordare alla Commissione ciò che dapprima le aveva assolutamente negato, ho veduto la Commissione accettare più di quello che aveva richiesto, e mi spiego. Se dopo i sei numeri che sono retti dal primo paragrafo dell'articolo che dice: *La Commissione, per ben accertare l'equità dei suoi giudizi, potrà richiedere, intimare, accedere, chiamare, ecc.* e che per conseguenza sono facoltativi, si va a capo e si dice: *La Commissione terrà inoltre conto del valore locativo dell'abitazione del contribuente*, è evidente che si rende obbligatorio l'esame del valore locativo in tutti i casi; giacchè la parola *terrà conto* messa a confronto delle altre, *potrà fare la tale e tal cosa*, sostituisce una disposizione obbligatoria a quelle altre che sono meramente facoltative.

Ora cos'è questo accordare che sia obbligatorio in ogni caso l'esame del valor locativo, se non accordare il principio che la Commissione, per motivi del resto rispettabilissimi, aveva creduto d'introdurre nella legge come parte integrante della legge medesima; ciò che appunto il Ministro aveva negato di concedere?

Ho detto altri sì che la Commissione ha accettato più di quello che aveva richiesto, e lo dimostro.

La Commissione aveva detto: il valor locativo oltre tutti i difetti che gli possono essere attribuiti, ha questo particolarissimo che conduce all'ingiustizia, di considerare come elemento di ricchezza mobile ciò che può essere indizio o parziale, o esclusivo di ricchezza immobiliare.

Tanto è vero che la Commissione aveva considerato la proposta da questo punto di vista, che come correttivo di una eminente ingiustizia, di un raddoppiamento della tassa immobiliare, aveva suggerito che ciascuno denunziasse anche la rendita fondiaria che possedeva, e che nel conto finale si tenesse conto della proporzione che presso ciascun cittadino si verificava tra la sua rendita d'imposta fondiaria e la rendita di ricchezza mobile; talchè se un cittadino avesse avuto per 99 centesimi di ricchezza fondiaria e per 1 centesimo di ricchezza mobile, quest'ultima frazione d'imposta, che doveva essere da ultimo distribuita non sarebbe stata che di un solo centesimo, della parte di quella che sarebbe toccata alla complessiva rendita del contribuente.

Credo quindi di aver dimostrato che ho dovuto meravigliarmi, e che non posso assolutamente convenire in questa specie di transazione nella quale una parte ha accordato ciò che aveva assolutamente negato di accordare, e l'altra ricevette più di quello che aveva richiesto, cioè ha ricevuto una facoltà non corretta da un rimedio, che come richiesto eminentemente dalla giustizia, aveva ella stessa originariamente proposto.

Vi possono essere dei casi, ha detto il Signor Ministro, vi possono essere dei casi, ha replicato testè l'onorevole Relatore, in cui una certa dubbiezza si manifesti e nei quali la Commissione, per coscienza, si pronunciasse, sia condotta naturalmente a cercare la

ricchezza mobile di un tal contribuente, misurata dal valore locativo della sua abitazione.

Io non trovo niente di irragionevole in questo riflesso, lo trovo anzi giusto, ed è precisamente questo riflesso che io intendo porre in atto col mio emendamento, sostituendo a quella frase che rende obbligatorio l'esame del valore locativo, la frase la quale lo lascia facoltativo in quei casi che ho chiamato dubbi.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Chi è giudice dei casi dubbi?

Senatore Lauzi. È notate che una delle cose che appunto a ciò m'inducono, è in perfetta opposizione con una delle osservazioni che abbiamo momenti sono udite dall'eloquente labbro del signor Senatore Scialoja.

Egli ha detto che di questo valor locativo reso obbligatorio potrà tener conto l'agente finanziario nel tassare i contribuenti che avranno o non fatta la loro denuncia; ed è precisamente questo che io voglio evitare, giacché, io lo dico francamente, quantunque abbia dichiarato al Senato che accetto la legge, e la voterò, pure se invece di cittadini scelti da cittadini per giudicare di questa tassa, non ci fossero che agenti finanziari, io metterei nell'urna una palla nera a vece della bianca.

Non mancherebbe altro che l'agente finanziario avesse ad occuparsi per il primo del valor locativo!

Ma allora questo agente, colle abitudini di sua professione, specialmente in un genere di impieghi in cui molte volte sono retribuiti questi pubblici ufficiali con aggio sulle tasse stesse, a tutte le denunce troverà ad osservare che la casa del denunciante suppone una ricchezza maggiore, cosa che finirebbe col dare occasione ad innumerabili studi della Commissione, ad innumerabili reclami per parte dei contribuenti.

Se ho ben inteso la legge, mi pare che l'agente finanziario, ricevuta la denuncia, deve applicare la tassa, secondo la ricchezza mobile denunciata, facendo qualche osservazione in quei casi in cui potrà trovare siane bisogno; ma non vuole la legge che questo agente sia abilitato, e dirà anzi con quell'aggiunta forzato ad andar a cercare da tutte le migliaia di contribuenti che gli capiteranno sotto le mani, e verificare se il valore locativo rappresenta veramente tutta od in quanta parte solo la ricchezza mobile del contribuente.

In quanto a coloro che avendo ricevuta la scheda, non faranno la debita denuncia, io convengo pienamente col signor Relatore della Commissione che dovendosi apporre una tassa in questo caso ci possa essere arbitrio, e che questo arbitrio sia sorretto, sia guidato da un indizio noto, come appunto si è quello del valor locativo, e questo sarà uno dei pochi casi dubbi nei quali la Commissione, anche nei termini del mio emendamento, potrà tener conto del valore locativo delle abitazioni.

Ho detto poc'anzi dei pochi casi, ed infatti i casi saranno pochi.

Permettetemi che qui io vi esponga il concetto che

mi feci delle operazioni di queste Commissioni, poichè ho sentito a dire, e l'ho sentito anche come mezzo di offesa, d'attacco alla legge, che le Commissioni faran qui, fan là: la Commissione per spirito di partito e per altri motivi imporrà a suo capriccio senza regole e senza norme. Ma io non trovo nella legge nulla di ciò e sarebbe ben infelice la legge che dicesse di queste cose, ma non le dice. L'art. 22 che abbiamo votato ieri ed or ora completato, dice che la Commissione *esamina*, e se ne è il caso *rettifica*. Il rettificare non è imporre a casaccio; rettificherà gli errori, le cattive interpretazioni che possono essere date tanto dall'agente finanziario che dal contribuente stesso, giudicherà sui reclami che gli possono giungere dal contribuente per proprio discarico o da altro contribuente per suo maggior carico. Fin qui ciò è rettificare, ma meno il caso di cui abbiamo parlato poc'anzi, cioè quello del cittadino il quale ricevuta la scheda omette di fare la denuncia, meno questo caso, io credo che le operazioni della Commissione non potranno mai spingersi a questi arbitrii, e molto meno ad una tassazione capricciosa.

Mi permetterò di fare alcuni casi. Un uomo che ha famiglia.... ma lascio stare quello che ha famiglia numerosa per motivi miei personali, e non ne voglio parlare. Diasi un uomo qualunque che paga un fitto considerevole e che denuncia una ricchezza mobile esigua. Prima di tutto dirò che se quest'uomo ha fama di probità, ha la stima dei suoi concittadini, non ha mai dato luogo al minimo sospetto che sia capace di defraudare di un centesimo alcuno al mondo, non credo mai che i suoi concittadini gli diranno: Voi avete mentito; e quando io e voi tutti che qui sedete in Senato avranno fatta una dichiarazione, non saprei dire quale sia ingiuria, non saprei con qual nome chiamare la smentita che vi venisse a dare un agente finanziario qualunque.

Vi sarà un secondo caso di acrezio fra il valor locativo e la ricchezza mobile denunciata, ed è quello che aveva intraveduto in origine la Commissione e cui in origine aveva rimediato, il caso cioè della ricchezza fondiaria. Perchè avrò a dubitare se un cittadino abbia piccola entrata di ricchezza mobile e pure abiti un bel appartamento, quando saprò che questo cittadino ha molte possessioni, ha dei corpi di case fruttifere in città, ha in ogni modo della ricchezza fondiaria qualunque che può ben essere rappresentata da questo indizio della pigione?

Vi sono anche degli altri casi.

Il signor Relatore ha detto: voi vedrete tante volte uno che non sapete che abbia ricchezze stabili, e che vi denuncia una piccola sostanza di ricchezza mobile, eppure vive bene. Io non vorrei che questa discussione dal tuono serio in cui è, avesse a cadere in tuono burlesco; ma non posso a meno di riferirvi una storiella che ho sentita raccontare fin da quando era ragazzo. Mi fu riferito che un lepido milanese soleva dire nei

convegni ove si trovava, tutte le volte che si facevano le meraviglie perchè Tizio o Sempronio spendeva molto ed aveva poco, soleva dire ripeto: sapete di dove viene? Mi perdoni il Senato se col gesto esprimo ciò che esprimeva: *O di qui.... o di qui!....* e con espressiva pantomima spiegava: o dal lavoro delle unghie, o da una corona che non è di rose.

Ci sono altri casi; ci sono taluni che tengono l'abitazione su piede sfarzoso, mentre hanno poca entrata; sono prodighi che si danno a gittare il loro patrimonio. Ora, o signori, io non intenderei che la Commissione (obbligata a prendere in considerazione il valor locativo) dovesse metter l'occhio in queste miserie, in queste sozzurre.

Quando non ci sarà un argomento più positivo o una denuncia di un terzo, o un dato qualsiasi per cui creda che un tale che spende molto, abbia realmente una ricchezza mobile corrispondente, la Commissione tirerà un velo su questi casi, giacchè, o signori, se la Commissione per verificare questi casi dovesse frugare nei segreti delle famiglie, se la Commissione dovesse divenire o censura di costumi, o inquisizione di pubblica sicurezza, allora non troverete più alcun onesto cittadino che voglia prender parte a questa Commissione.

Abbrevio il mio dire per non tediarvi di troppo il Senato; ripiglio il concetto principale del mio emendamento.

Coll'aggiunta proposta dalla Commissione l'esame dell'indizio dipendente dal valor locativo è obbligatorio in tutti i casi. Questo ha concesso il Ministro, e da principio lo aveva negato, questo ha accettato la Commissione senza il correttivo dell'apprezzamento della ricchezza fondiaria.

Io credo entrare nelle viste del signor Ministro quando col mio emendamento abilito bensì la Commissione comunale e consortile a prevalersi nei casi dubbi, che saranno principalmente quelli delle mancate denunce, di un esame, di un riguardo al valor locativo, lo lascio facoltativo alla coscienza della Commissione, ma non potrò mai ammettere che sia fatto obbligatorio per tutti i casi, come lo sarebbe coll'aggiunta della Commissione.

Spero che il Senato che ha benevolmente prestato orecchio alle mie parole, sarà persuaso delle ragioni addotte in appoggio del mio emendamento, e vorrà approvarlo.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Parmi che tutta questa discussione si fondi sopra una diversa intelligenza delle stesse parole. Credo di avere sul finire dell'ultima seduta spiegato chiaramente il mio concetto; credo che in sostanza io e la Commissione del Senato eravamo d'accordo.

Se siamo dunque d'accordo nella sostanza, parmi anche non difficile riuscire ad una locuzione chiara che sia da tutti adottata.

Nessun dubbio a mio avviso che in una legge stabilita sul principio della denuncia, se alla Commissione comunale nascono dubbi sulla portata di essa, e il denunciante possa comprovare in modo irrecusabile la verità della sua denuncia non vi sia luogo ad alcuna correzione o rettificazione.

Il valor locativo è assunto solo nei casi nei quali la Commissione che fa l'ufficio di Giurato non abbia argomenti bastevoli che coadiuvino il proprio giudizio.

Questo avverrà per avventura non di rado, poichè è da temere che non pochi non risponderanno all'invito di riempire le schede, laonde il tassatore in molti casi la farà d'ufficio. Non voglio anticipare giudizi sull'avvenire, ma suppongo che in certi casi avvenga questo, e che la Commissione non avendo i dati sufficienti assoluti, abbia a tener conto degli indizi. E ciò è ben naturale: manca la denuncia, vi supplisce l'indizio, manca il principale vi supplisce coll'accessorio. È per questo, che da prima la redazione di questo articolo era stata concordata insieme fra la Commissione e me nei termini seguenti: « La Commissione terrà eziandio conto del valor locativo nei casi e nei modi che saranno determinati dal regolamento. »

L'onorevole Relatore poscia mi disse che avrebbe diviso quest'articolo in due parti, e postare la parte seconda nell'articolo 35 con queste parole: « il Regolamento determinerà i casi ed i modi nei quali la Commissione deve servirsi del valore locativo come indizio della rendita del contribuente. »

Io accettava anche questa redazione, perchè mi pareva abbastanza chiara; ma se può nascer dubbio, io prego l'onorevole Relatore della Commissione stessa a trovarne una che esprima più nettamente il concetto.

A me sembra che questa mia dichiarazione debba rispondere al sentimento della Commissione ed a quello dell'onorevole senatore Lauzi, e tolta ragione ad ulteriore discussione si possa procedere alla votazione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Lauzi. Per una semplice osservazione. Non si tratta che di mettersi d'accordo su quello che ha detto l'onorevole signor Ministro. Ho già dichiarato che col mio emendamento credevo accordarmi precisamente colla volontà del signor Ministro.

Io ho creduto che la dizione della aggiunta non concordasse invece colle di lui intenzioni. Sono ora ben lieto di sentire confermato, ciò che avevo detto, dallo stesso signor Ministro intorno alla sostituzione della parola *potrà* a *dovrà*, il che sta precisamente nel mio emendamento, il quale pone per numero 7° il riguardo al valor locativo, facendolo reggere come gli altri 6 dalla parola *potrà*, che tutti li regge, e contiene precisamente il concetto che ha ora espresso il signor Ministro.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi ha anticipato il suo turno d'iscrizione, ma l'ha fatto unicamente nella

intenzione di aderire alle dichiarazioni del signor Ministro.

Il signor Senatore Di Revel che l'aveva chiesta prima, ha ora la parola.

Senatore Di Revel. Le poche parole che vennero dette or ora dal signor Ministro delle Finanze mi hanno chiarito un dubbio che fin ora non ero riuscito a diradare, circa il modo con cui procedono le Commissioni tassatrici. Io mi ero domandato se queste Commissioni dovrebbero addurre i motivi delle loro decisioni, oppure se dovrebbero agire *ex informata conscientia* e sentenziare senza più, quanto crederebbero di poter sentenziare.

L'onorevole signor Ministro ha invece dichiarato che queste Commissioni agirebbero come giurati.

Quando uno agisce come giurato non debbe dar ragione del motivo per cui dà il suo voto, e non ue debbe render conto che a Dio, ed a se stesso: quindi è che stabilito in principio che i tassatori agiscono come giurati, non vi è più ragione nè possibilità di prescrivere loro norme sul giudizio che debbono portare. Io mi proponevo di contrastare la convenienza di introdurre l'emendamento proposto dalla Commissione, perchè dalle Commissioni tassatrici fosse tenuto conto del valor locativo; ma dal momento che questo si lascia loro facoltativo, poichè si assevera esser dessi giurati, io non mi curo più di quelle indicazioni, poichè di esse terranno o non terranno conto, ma non ne dovranno dare ragione ad alcuno.

E qui mi sia permesso notare come appunto perchè queste Commissioni agiscono come giurati, e che come tali non debbono dar conto del loro operato, e così dei motivi per cui sentenziarono, l'appello che si vuole accordare ai contribuenti presso una Commissione superiore per gravami loro attribuiti dalla Commissione tassatrice, quest'appello, dico, diventa assolutamente nullo e di niun valore.

Evidentemente di due cose l'una: o voi ammettete che queste Commissioni tassatrici debbano dar ragione del perchè modificarono in qualche parte la consegna fatta dal contribuente ed allora voi le obbligate ad una specie di giudizio regolare; bisognerà cioè che per ogni articolo delle consegne fatte diano le ragioni per cui fanno qualche cambiamento, e allora, quando avrete introdotto questo sistema, sarà possibile di introdurre altresì l'appello contro i motivi che guidarono la Commissione; ma allora voi autorizzate un giudizio, che sarà eterno, perchè in tutte le consegne vi sarà forse qualche cosa a dire, e per tutte bisognerà che la Commissione stabilisca una specie di giudizio, in cui esposto il fatto, detti i motivi, si venga poi alla sentenza. Questo non è ciò che il signor Ministro ha detto, nè è possibile il farlo.

Quindi, quando voi mi dite: i membri di questa Commissione tassatrice sono giurati, essi non pronunceranno che una cifra; diranno, la rendita consegnata da Tizio

per lire 100, la portiamo a 300: Appellatevi e cavatene le ragioni se potete.

Del resto, io non voglio tornare sulla questione del valore locativo; io capiva benissimo che il valor locativo fosse introdotto in questa legge, quando entrava come elemento od ingrediente di più in questa grande composizione od amalgama, che non saprei come qualificare, tanti e sì diversi sono i criteri che si mescolano si confondono, o si contrastano tra di loro; ma poichè le Commissioni sono un giuri, non hanno da occuparsi di questo, come il dovrebbero, se sentenziassero in relazione a dati sui quali formassero il loro giudizio motivato.

Io vi pongo un caso che credo valga per cento. Un proprietario ha trenta mila lire di rendita in beni stabili, ed ha una rendita mobile di 1000; ha un alloggio per cui paga il fitto di L. 3000; egli consegna coscientemente la sua rendita tassabile di 1000 lire. La Commissione tassatrice vede nel valor locativo di 3000 lire un indizio per credere infedele la consegna, e tassare quindi oltre il dovere. Essa dirà; ma come? consegnate mille lire di rendita mobiliare ed avete un'abitazione del valore di 3000 lire? Ma dunque avete nascosto qualche cosa?

Qual criterio può dunque prendere la Commissione? Convorrà che il contribuente venga a provare che indipendentemente dal migliaio di lire di rendita mobiliare, egli possiede ancora tanta rendita immobiliare ed altro che non è soggetto a tassa.

Vedete perciò che il valor locativo a vece di guidare verso la verità, non serve che ad ingannare. Il valor locativo come indizio del grado di ricchezza avrebbe una vera importanza, se aveste fatto una legge sul sistema vigente in altro paese, che viene spesso invocato ad esempio; ma l'esempio non calza. In Inghilterra l'imposta colpisce indistintamente la rendita mobile ed immobile, e quindi l'elemento del valore locativo, può giovare a manifestarla; ma quando voi fate un'imposta che posa unicamente sulla ricchezza mobile e volete tener conto, per apprezzar l'entità di questa, del valor locativo, introducete dico, un elemento maggiore di incertezza, d'arbitrio; in sostanza condurrete sempre la vostra legge a quel fine, che parmi inevitabile; di essere, cioè, ineseguibile.

Io non voto nè quest'articolo, nè gli altri, limitandomi a dire le ragioni per le quali credo superflua l'aggiunta; che se mai venisse questa indicazione introdotta nell'articolo, bisognerebbe dire, che cosa è l'abitazione. Finora nella legge non si è parlato che dell'abitazione principale. Quando dite abitazione in genere, forse si possono sottintendere tutte le molteplici abitazioni di un individuo, come l'abitazione di campagna, quella di città e l'abitazione forse anche in altro luogo; quindi anche sotto questo rapporto la locuzione è difettosa.

Mi limito ad accettare la dichiarazione fatta dal Mi-

nistro, che le Commissioni tassatrici agiscono come giurati, sicchè i dati che si vogliono loro somministrare, servire non possono che come mezzo di agevolare le loro operazioni, delle quali non debbono render conto nè a voi nè ad altri, ma a Dio solo ed a se stessi.

Presidente. In seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole signor Ministro delle Finanze la quale espone la misura in cui crede di assentire alla proposta della Commissione, io pregherei il Relatore della Commissione di voler dare le specifiche sue deliberazioni onde vedere se sussiste l'ultima redazione.

Senatore Scialoja, Relatore. Si è tanto prolungata questa discussione, che quantunque io non possa consultare i membri della Commissione, per parte mia mi abbandono alla saviezza del Senato. Solamente farò notare che mi sembra un pleonaso quell'inciso nei casi dubbi: perchè siccome la Commissione che debbe usare del valore locativo, è essa medesima giudice dei casi dubbi, questa clausola diventa inutile.

Senatore Lauzi. Non ho nessuna difficoltà di levarla, poichè divenuto che sia facoltativo l'apprezzamento del valor locativo, s'intende che di questa facoltà la Commissione non se ne può servire, che nei casi in cui si trovi in incertezza, che uniche possono muoverla ad apprezzare questo tale indizio.

Senatore Martinengo. Dal momento che è stato dichiarato facoltativo alla Commissione di valersi del criterio del valore locativo, bisognerebbe poter stabilire quale sarebbe questo criterio su cui dovrà basarsi. Sarà l'affitto che Tizio paga, o l'affitto che dovrebbe pagare anche stando in casa propria?

Nelle piccole città pur troppo non si possono affittare tutti gli appartamenti, ne rimangono dei vuoti; dovrà l'abitante di queste case essere tassato anche per gli appartamenti che tiene vuoti? Mi pare che ci sia dell'indeciso, dell'incerto. Trovo un pleonaso per lo meno quest'aggiunta, poichè, come disse il Senatore Di Revel, le Commissioni agiscono come giurati, e perciò prenderanno quei criteri che credono necessari per desumere le entrate di Tizio, e si varranno anche del valore locativo.

Per tale effetto pregherei il Senato di ben riflettere ch'esso, accettando l'aggiunta, mette un nuovo elemento agli altri tanti che già abbiamo per valutare le rendite e fra tutti questo è il calcolo il più incerto ed indeterminato.

Senatore Scialoja, Relatore. Troppo si è insistito sulla parola giurati, dando a questa parola una significazione, che io nella mia coscienza respingo altamente, e desidero che resti questa mia dichiarazione nel processo verbale della tornata. Perciocchè l'articolo 25 del progetto di legge che è sottoposto al nostro esame dice, che « contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del comune o comuni sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti quanto nell'interesse del fisco,

presso una Commissione provinciale composta di 5 membri dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, Presidente, sarà nominato dal Prefetto. »

Dunque non è vero che al di sopra del giudizio delle Commissioni non vi sia che Dio: al di sopra del giudizio delle Commissioni vi è il giudizio di un'altra Commissione. Epperò io testè notava al Senato che sarebbe stato utile introdurre nell'articolo 23 la indicazione di fatti de' quali la Commissione avesse dovuto tener conto, per fornire ai contribuenti mezzi acconci a poter discutere l'appello.

Era debito della mia coscienza il sottomettere al Senato quest'ultima osservazione, dichiarando che non è mio intendimento prolungare in questa parte la spinosa discussione in cui siamo entrati.

Senatore Di Revel. Farò appello al processo verbale che sarà redatto in questa seduta per constatare se non altro, che io ho accolto la dichiarazione che i tassatori in questa legge agiscono come giurati; giurato, a parer mio, è colui che sentenza sopra una cosa come secondo la sua coscienza crede dover sentenziare, senza renderne conto a chicchessia: non ho mai inteso che i giurati rendano conto de' motivi per cui giudicano, quindi dissi non esservi possibilità di appello e lo mantengo.

Io non aveva dimenticato che la legge dava diritto all'appello, ma ciò diventa inutile, perchè quando non posso raccogliere i motivi, le ragioni, le considerazioni in fatto od in diritto, l'appello è un'illusione. Del resto l'art. 25 non dice altro, se non che, contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva, ecc., sarà ammesso l'appello.

Vi sarà dunque la tabella che conterrà la somma di tassa applicata all'individuo in ragione di quella rendita che essa ha stabilito, ma non vi può essere il motivo per cui la tassa è stata stabilita. Del resto osservo che quanto si viene dicendo trovasi in contraddizione con ciò che è disposto nell'articolo 25 se non si hanno i motivi, perchè non ci sarà modo d'introdurre un appello mancando le ragioni di diritto e di fatto per parte della Commissione. Se la Commissione agirà come giurato, l'appello è inefficace, assolutamente inefficace, e tanto varrebbe che il beneficio dell'appello non vi fosse, perchè così vi sarebbe almeno un'occasione minore di disturbo e di spesa che i poveri contribuenti dovranno sopportare.

Ministro delle Finanze. Io non sono avvocato nè uomo perito di leggi, sicchè usando la parola *giurato* ho inteso darvi il significato letterario e comune. L'onorevole conte Di Revel ha preso forse questa parola nello stretto senso legale, ed è possibile che fra i due significati non vi sia piena equazione; ma io lo ignoro.

Usando la parola *giurato*, e dicendo che le Commissioni comunali ne hanno il compito, ho inteso adoperarla nel significato delle Commissioni inglesi, nel si-

gnificato delle Commissioni di tutti i paesi in cui è stata introdotta questa tassa; e per parlare di cosa nostra nel significato delle Commissioni toscane, le quali determinano ciò che tocca a ciascun contribuente, eppure dal loro giudizio il contribuente ha appello ad una Commissione superiore.

Senatore **Di Revel**. Prego il signor Ministro di non volerci rimandare tanto spesso in Inghilterra, perchè per parte mia, essendoci andato colle mie ricerche, appunto per occasione di questa legge, dico schiettamente che non mi sono più riconosciuto a fronte di quanto ha detto il signor Ministro a proposito di questa medesima legge.

La legge inglese è basata su altri principii, che per molte ragioni sarebbe superfluo l'annoverare, ma questa che discutiamo è una legge *sui generis*, senza certo padre, ed avrebbe quindi un nome che non conviene pronunciare pubblicamente. Se le Commissioni non sono giurati, se sono giudici i quali debbono motivare le loro decisioni intorno alle rettificazioni fatte alle dichiarazioni dei contribuenti, conviene allora che tengano un registro regolare in cui sia fatta l'esposizione del fatto e dei motivi, e vi sia quindi la sentenza; allora capisco la possibilità di un appello; ma se costoro debbono agire solamente sotto l'influenza della propria convinzione, e indipendentemente dai fatti, io dico che sono veri giurati nel senso legale ed è inutile il dare l'appello contro il loro giudizio. Ma dal momento che veggio che l'ufficio di queste Commissioni si prende ora in un senso, ora in un altro, mi persuado sempre più che qui si cammina alla cieca e senza certa via.

Senatore **Duchoqué**. La osservazione che voleva fare, torna meno opportuna dopo le dichiarazioni fatte dal signor Ministro, se non che mi dà occasione, avendo omai chiesto la parola, di pronunziarmi contro la soppressione dell'appello di che nell'articolo 24; alla qual soppressione per avventura sembrano condurre le avvertenze dei precipitanti.

Credo anch'io che la qualifica di *giurati* data alle Commissioni nella presente discussione non possa ammettersi che in un senso molto improprio, e non strettamente legale, come è negli ordinamenti giudiziarii. In ogni modo io credo che non si possa seriamente pensare a sopprimere l'appello. Questo sarà sempre una garanzia alla quale non intendo perchè dovrebbe rinunziarsi.

Dovessero pure le Commissioni procedere in tutto a mo' di giurati; ma un ricorso o un appello sarà sempre utile, quando anco le autorità a cui si ricorre avessero ad essere costituite nella posizione in cui sono le Commissioni.

Indipendentemente da ciò, vi saranno sempre molte questioni nelle quali l'appello sarebbe indispensabile.

Vi saranno questioni giuridiche da risolvere.

Vi sarà il caso in cui alcuno sia stato tassato in due luoghi, e se ne appellerà.

Vi sarà il caso in cui alcuno non abbia ricevuto la cartella, che non abbia fatta denuncia, e quindi le Commissioni abbiano sopperito con un gravoso giudizio dal quale si ricorra, dando all'autorità superiore quei dati di fatto che si mancò di presentare in primo grado. Vi potrà essere insomma chi si troverà tassato soverchiamente nè potrà essergli negato il provare, se potrà, all'autorità superiore, quali sono precisamente i suoi redditi, e talvolta potete trovare persone che siano in grado di fare questa prova luminosamente e con tutta certezza.

Ripeto che anco a mio avviso, non può che impropriamente darsi carattere di *giurati* alle Commissioni, ma ad ogni modo non mi sembra che dovrebbe trarsene la conseguenza di sopprimere l'appello che io trovo utilissimo e perciò da conservare.

Non starò a ripetere l'argomento desunto dalla tassa di famiglia che è in Toscana. E non starò a ripeterlo, perchè questo argomentare che io pur ne facessi, dopo che altre volte qui ho sentito parlare di quella tassa, non accredita un'opinione che io, condonata quella parte di senso municipale che in ciò vi possa essere, amo di combattere perchè non vera, che cioè la legge che discutiamo, si inauguri quasi come la estensione a tutto il Regno di un sistema toscano.

Questo per me non è affatto vero; nè credo che la Toscana possa tenere a far passare questo come un suo regalo o almeno non è giusto che si creda quello che non è.

Del resto, la tassa di famiglia toscana non sarebbe oggi estensibile com'è, al resto d'Italia; e gli stessi difetti suoi, se non volete altro, la differenziano essenzialmente da quella che vi è proposta, intorno alla quale se io votandola, per considerazioni che spesso fanno grandemente complessa la ragione di un voto parlamentare, non divido le brillanti speranze di un grande avvenire, massime se si vorrà affrettare, non mi voglio neppure abbandonare a tutti quei timori, che l'onorevole mio vicino conte Di Revel vi ha con tanto ferma convinzione manifestati.

Senatore **De Foresta**. Io ho domandato la parola per una semplice osservazione, che credo di dover fare non tanto nell'interesse di questa legge, quanto anche in quello dell'amministrazione della giustizia penale.

L'onorevole Senatore Di Revel diceva che i giurati devono conto solo a Dio del loro giudizio. Ciò è vero, ma è altresì vero che i giurati devono giudicare secondo le risultanze dei dibattimenti, secondo ciò che risulta dalle deposizioni dei testimoni che sono sentiti oralmente, dai documenti se ve ne sono, dalle osservazioni o confessioni dell'accusato, insomma da tutti gli elementi di accusa e di difesa che costituiscono il dibattimento. Da ciò tutto, la legge prescrive loro d'informare il giudizio del quale non devono conto che a Dio ed alla loro coscienza, alla quale mancherebbero appunto gravemente quando la informassero da tutt'altri elementi....

Senatore Di Revel. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore De Foresta..... che a quelli del dibattimento.

Quindi facendo l'applicazione di questi stessi principii, che sono incosteabili, alla legge attuale, non vi è nulla di straordinario che si qualificano per giurati i componenti le Commissioni delle quali è questione sebbene debbano informare il loro giudizio sugli elementi che sono ad essi indicati dalla legge medesima. L'onorevole Senatore Di Revel diceva: ma dal momento che si afferma che le Commissioni giudicheranno come giurati, è una contraddizione il dire poi nell'articolo successivo, che se non erro è il 25, che si potrà appellare dal loro giudizio. Io non credo che vi sia questa contraddizione. È vero che dal giudizio di fatto che danno i giurati nelle cause criminali, secondo il vigente Codice di procedura penale non vi è appello, ma perchè? perchè la legge suppone che nel giudizio di un consesso numeroso di 12 cittadini vi sia una garanzia sufficiente per credere che quel giudizio è conforme alla verità che non v'è dubbio, nè timore per l'accusato di essere stato dichiarato colpevole quando sia innocente; nè per la Società che sia ravvisato innocente un colpevole; ma ciò non esclude che non possa anche darsi appello da questo giudizio.

Signori, ella è questione agitata da alcuni scrittori se non fosse meglio di dare l'appello anche nelle cause criminali, coi giurati in diverso numero in ambi i gradi. Io non voglio quivi ora emettere un giudizio su questa opinione e fare un pronostico sulla medesima. Dirò solo che ho appunto quivi sott'occhi un numero recente della *Gazzetta dei Tribunali* che si stampa a Genova, in cui uomini autorevolissimi, sommi giureconsulti o criminalisti propongono che s'introduca il giudizio dei giurati avanti i tribunali di circondario ai quali si attribuiscono pure le cause criminali con appello alle Corti di appello in quanto all'applicazione della pena ed alla violazione di forme. Ma comunque sia, egli è certo che se secondo la procedura attuale non si dà appello dal giudizio dei giurati non sarebbe nè incostituzionale nè impossibile che anche in questo caso fosse con una legge stabilito il rimedio dell'appellazione.

Quindi non vedo che vi sia inconveniente a che nell'interesse stesso dei contribuenti si stabilisca che dal giudizio della Commissione comunale o consortile, i contribuenti possano appellare al giudizio di una Commissione superiore, e confesso che non è senza qualche meraviglia che vedo che si faccia opposizione a questa salutare disposizione.

Ecco le osservazioni che io ho creduto di dover rassegnare al Senato.

Presidente. Do la parola al Senatore Di Revel per un fatto personale, persuaso che si atterrà rigorosamente al fatto personale.

Senatore Di Revel. Non mancherò di stare nel fatto personale.

Debbo cominciare per ringraziare l'onorevole preopinante della lezione di diritto penale che mi ha favorito; sono quarant'anni è vero che uscii dall'università, ove ebbi la laurea come tanti altri, e potrei avere dimenticati questi processi, anche perchè sono trent'anni e più che ho lasciato la carriera della magistratura. Dico però, che quantunque non versatissimo nelle materie giudiziarie, io non ignorava che i giurati dovevano conformare il loro verdetto in ragione degli esami, delle deposizioni, delle difese prodotte, in sostanza di tutto quello che si era posto sotto i loro occhi, od aveano potuto raccogliere colle loro orecchie al dibattimento; ma sapeva, o almeno credeva di sapere, che loro non si domanda, quando essi dicono: « è colpevole » o « non è colpevole » il perchè dicono ciò.

Esprimono bensì quella convinzione che si sono formata durante il dibattimento, ma non dicono i motivi di questa convinzione, e se non isbaglio, credo altresì che secondo la legislazione, almeno la francese, debba nell'uditorio dei tribunali criminali esservi un cartello, su cui è scritto, che la legge non domanda al giurato il motivo per cui dà il suo giudizio.

Ecco il perchè, parlandosi dei giurati in questa materia, ho detto che i giurati non devono conto del loro verdetto che a Dio ed a se stessi. Tuttavia non lascio di ringraziare l'onorevole preopinante della lezione molto cortese che mi ha dato a questo riguardo.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io ho chiesto la parola, perchè mi pare che d'una questione di fatti facciamo una questione di parole.

La questione di fatto sta in questo: la sentenza dei primi tassatori sarà o non sarà motivata?

Ecco la vera questione di fatto.

Se voi ammettete l'appello, io vi chiedo su che si baserà l'appellante, se non fate che sia motivata la sentenza o decisione?

Ha egli forse il processo acritto, come nei giudizi criminali stati testè messi fuori proposito in campo, e la sentenza su cui appoggiare il suo appello?

No che non l'ha: manca dunque l'elemento su cui basare l'appello, cioè la motivazione della sentenza.

Nè bene a proposito diceva l'onorevole Senatore Duchoqué: ma appellerà quando non avrà fatto la denuncia, o quando sarà stato assente, e simili.

Questi sarebbero casi eccezionali; qui invece si tratta di stabilire l'appello in generale, pel quale però bisogna fissare i mezzi su cui possa basarsi, mentre altrimenti l'appello sarebbe una parola vuota di senso.

Come volete che io possa intaccare l'operato dei primi giudici, quando non ho per me constatato nè il fatto in base al quale essi resero la sentenza, nè i motivi che la dettarono?

Necessariamente se voglio appellare, mi si deve fornire o l'uno o l'altro elemento; ma se mi mancano tutti e due, cosa debbo io provare?

Dovrò dare una prova negativa su cosa di cui non conosco l'assertiva?

Così facendo, ardisco dirlo, noi andremmo all'assurdo.

Dunque se voi mi dite che i primi tassatori, anche tassando come giurati, saranno obbligati, essendone richiesti, a dire i motivi per cui hanno fatto la prima tassazione, allora io intendo che si possa appellare; ma se voi negate questa facoltà di chiedere questi motivi, se non obbligate i primi tassatori, richiesti a fornirli; allora, davvero, io dico che la facoltà di appellare non è che un'illusione, che non si può difendere, che non fa cessare l'arbitrario della legge, essendo illusioni le disposizioni che non è possibile che siano applicate.

Consegnatamente io ripeto la mia interrogazione:

« I primi tassatori, richiesti, dovranno o non fornire i motivi del loro giudicato? »

Se mi rispondete di sì, dico che allora è applicabile l'appello; ma se voi rispondete di no, dirò che l'appello è impossibile, mancando la base di fatto che si ha sempre nei processi criminali, stati qui fuori proposito ricordati.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La prego, signor Senatore, a tenersi al puro fatto personale e non trasformare una discussione già così prolungata con un incidente il quale è venuto per caso in discussione, e mettersi a discutere su quello che siano o non siano i giurati. La prego ad apprezzare ella stessa la difficoltà che vi è a far camminare questa discussione, per non intralciarla con altre questioni.

Senatore De Foresta. Apprezzo le avvertenze del signor Presidente, ma più particolarmente apprezzo la sua giustizia per cui egli riconosce che sono in diritto di rispondere all'onorevole Senatore Di Revel, non avendo ancora parlato che una volta. Dirò quindi al signor Senatore Di Revel che colle mie osservazioni io non ho inteso dare lezioni a lui nè a verun altro, e lo ringrazio della gentile interpretazione che ha date alle medesime.

Quanto all'onorevole Senatore Farina osserverò che non è indispensabile che la decisione, in qualunque modo sia proferta dalla Commissione, venga motivata perchè possa appellarsi dalla medesima; ho già avuto occasione di osservare che le Commissioni dovranno emettere il loro giudizio sopra gli elementi positivi indicati nella legge, e questi elementi, ove vi sia appello, che val quanto a dire richiamo o ricorso ad una Commissione superiore, potranno essere sottomessi a quest'ultima per un nuovo giudizio, confortato anche tal volta con nuove prove e maggiori dilucidazioni.

Non è ancora tanto lontano il tempo in cui anche nel nostro paese le sentenze non erano motivate, nè in prima istanza, nè in appello. Non dirò se questo fosse bene, ma certo la giustizia non mancava perciò di essere giustamente amministrata.

Vi sono altri paesi ancora nei quali le sentenze non sono motivate, e tuttavia è ammesso l'appello, il quale ha per effetto di chiamare un nuovo giudizio sulla questione di fatto o sulle questioni di diritto giudicate in primo grado. Ripeto che io non faccio l'apologia di questo sistema; voglio solo provare che la motivazione del primo giudizio non è condizione legalmente necessaria pel rimedio dell'appello.

Presidente. Ritiene il Senato che il signor Senatore Lauzi nel suo emendamento ha consentito a togliere le parole nei casi dubbj; che il signor Ministro ha accettata questa redazione, e che non dissente di accettarla la Commissione per organo del suo Relatore.

Ciò posto, io, dando prima nuova lettura degli altri numeri di quest'articolo che furono già votati nella seduta di ieri, porrò ai voti la proposta del signor Senatore Lauzi che formerebbe il N. 7.

Questo numero settimo sarebbe così concepito:

« Tener conto del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Chi approva questo numero settimo, voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 24.

« La Commissione, tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti, procederà a deliberare sulla somma di reddito effettivo, che debba essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatta la loro dichiarazione, sia che l'abbiano ommessa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole:

» I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati, e censiti al loro valore integrale;

» I redditi temporari misti nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale;

» I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale (vitalizi, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Voglio solo addurre contro le disposizioni di questo articolo la difficoltà gravissima che s'incontreranno per parte dei tassatori a far questa, che con vocabolo inglese si chiama *discrimination*; e che in Inghilterra non si fa, perchè è noto come l'*income-tax* colpisce la rendita qual'è, senza ricercare se è perpetua, vitalizia o di qualsivoglia altra natura.

Io veggio che agli stipendiati ed ai pensionati si è voluto fare un'agevolezza dicendosi che le rendite non dipendenti dall'opera dell'uomo, nè dal capitale sono valutate solo in ragione di cinque ottavi.

Mi permetta il Senato che gli faccia un piccolo conterello di un pensionato che attualmente ha 800 lire di pensione.

Costui nella condizione attuale paga lire 4 per cento; sono 8 lire. Queste 8 lire le paga partitamente, perchè, riscuotendo la pensione mensilmente, mercè una ritenuta che gli vien fatta, a capo a 12 mesi trova aver pagato la sua tassa senza quasi avvedersene. Se abita nelle antiche provincie pedemontane deve inoltre pagare una tassa personale, la quale, in ragione di popolazione, correrebbe per la città di Torino a 3 lire. Non pagherà sicuramente la tassa mobiliare, perchè questa non comincia ad esser dovuta se non quando il fitto arriva ad un certo segno, che la fortuna del pensionato non comporta.

Sono dunque 11 lire che quest'impiegato avrà pagate, di cui 8 alla spicciolata.

Veniamo alla legge nuova. Quest'impiegato ha un favore dalla legge: si tassa solamente sui cinque ottavi; e così non su 800 lire, ma su 500. Ma vediamo in effetto la cosa. Credo di non andare errato dicendo che se la tassa corrisponderà in genere al 3 per cento, perchè questa pare sia la misura che il Governo ha avuto in mira quando la propose, avendo detto il signor Ministro che calcolava in genere ad un miliardo la ricchezza mobile, i ricicchiati 30 milioni fanno il 3 per cento. Se questo pensionario risiederà in Torino dove le molte ricchezze che vi hanno sede apporteranno uno sbalzo sul contingente di tassa, questa sarà almeno del 4 per cento, o in ciò penso essere moderato: sarebbero dunque su 500 lire, 20 lire.

Ma ciò non basta ancora; questa tassa è passibile della sovratassa provinciale e comunale; la provinciale, obbligatoria, come abbiamo veduto l'altro giorno, è di 27 centesimi; la comunale, dopo le variazioni che dovranno succedere, forse sarà maggiore ma fin d'ora oltrepassa i 40 centesimi; 40 e 27 danno 67, aggiungiamone 4 per le spese di percezione che voterete più tardi, e così sono 71 centesimi d'aumento che egli deve sulla somma principale.

7 e 7 fanno 14, e 20 fanno 34 e frazioni forse ancora.

Da tutto ciò risulta che questo pensionario favorito cui sia computato la sua pensione di 800 lire in sole lire 500, mentre paga ora 11 lire, allora pagherà 34 lire, circa tre volte tanto. Io non so per verità come si possa qualificare una legge che viene a queste conseguenze.

Ripeto, nell'aristocratica Inghilterra sono esenti coloro che non possiedono una rendita superiore di 2,500 lire; nella democratica Italia, saranno soggetti alla tassa anche coloro che non hanno che uno scudo.

Lascio a voi ad apprezzare le conseguenze per l'effetto morale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il calcolo dell'onorevole preopinante è tutto fondato sopra delle ipotesi...

Senatore Di Revel. Scusi, sopra dati certi...

Ministro delle Finanze. Se non m'inganno, io non ho mai affermato che la rendita della ricchezza mobile fosse di un miliardo.

Dissi anzi che non potevano esservi dati positivi, e risposi all'onorevole Senatore Marliani, che quelle statistiche, che egli accennava, potranno essere e saranno l'effetto dell'applicazione della legge, ma non possono precederla, perchè in Italia non abbiamo un catasto della ricchezza mobile. È appunto questa legge che ci porterà alla desiderata formazione di quel catasto.

Potrei anche soggiungere, rispetto all'esempio citato dal preopinante, che fino a 500 lire di reddito imponibile vi è una facilitazione nell'articolo 28.

Ad ogni modo poi tutti gli argomenti addotti dall'onorevole preopinante starebbero in favore della diversificazione; poichè, se già a suo avviso riescirà grave la tassa, ancorchè la rendita effettiva dall'intero si riduca a cinque ottavi per farne la rendita imponibile, sarebbe molto più grave qualora non fosse accettato il principio della diversificazione.

Ma non entrerò a discutere questo principio gravissimo, il quale è stato tanto volte agitato in Inghilterra ed altrove.

Io stesso dapprima, nella Camera dei Deputati, nell'intento che la legge avesse maggior semplicità, aveva opinato di non ammettere la diversificazione; non posso però disconoscere le ragioni di giustizia e di equità, che stanno in favore di questo sistema.

Nell'atto pratico poi grande difficoltà io veramente non veggio, o essa è per avventura più apparente che reale.

La difficoltà vera e grave, il punto nel quale abbiamo tutti convenuto che vi sia ostacolo e scabrosità, sta nel determinare il reddito effettivo. Tutto il resto non è che una regola del tre; non si tratta che d'una semplicissima equazione: se Tizio ha 800 lire di pensione, come nell'ipotesi testè fatta, si come si prendono i cinque ottavi, la sua rendita effettiva, la sua rendita imponibile da 800 si riduce a 500; se avesse invece 800 lire di frutto da un capitale ipotecario, la sua rendita imponibile rimane uguale alla rendita effettiva di 800; infine un reddito misto di 800 lire, nel quale cioè il lavoro va unito al capitale, da 800 si riduce a sei ottavi, cioè a 600.

Difficoltà sola e vera è dunque stabilire il reddito effettivo; tradurlo in reddito imponibile non è altro che una operazione computistica, la quale non credo possa accrescere le complicazioni di questa legge.

La discussione di questo principio della diversificazione fu assai vasta nell'altro ramo del Parlamento; forse fu una di quelle che la occuparono più lungamente, perchè si trattava di principii fondamentali; ond'io non verrò ora a ritardare la decisione del Senato, ripetendo argomenti già discussi non è molto ed universalmente noti.

Presidente. Se non ci è altri che domandi la parola, metto ai voti l'articolo 24 testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 25. Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del Comune o Comuni, pubblicandone avviso, o concedendo facoltà d'ispezione ai contribuenti sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco. presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, Presidente, sarà nominato dal Prefetto. »

Credo che naturalmente la Commissione abbandona l'emendamento che aveva introdotto.

Ministro delle Finanze. Non se ne parla più.

Presidente (al Relatore). Non è così?

Senatore Scialoja, Relatore. Certamente!

Senatore Farina. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io mi trovo ora costretto a ripetere la mia interpellanza.

Se vi ha da essere modo agevole per interporre appello, è necessario che si conosca su quali dati, su quali basi venne pronunziata la prima sentenza. Vero è che l'onorevole De Foresta, riportandosi a tempi addietro, sostiene che anche in luoghi non molto di qui lontani si davano sentenze senza motivazione, ma è appunto perchè si conobbe il pessimo ed inapplicabilissimo metodo di queste sentenze, che si prescrive di dare i motivi delle sentenze medesime. Dunque il volere adottare ora questo sistema è un farci andare indietro invece di andare avanti.

Ammissa questa dichiarazione nelle circostanze di cui si tratta, trovo indispensabile che si sappia che cosa si sia voluto tassare. Se noi neghiamo, in caso di appello, all'appellante la facoltà di sapere per qual cosa è stato tassato, questi non avrà mai più la possibilità di fornire le prove che realmente non è possessore di quella ricchezza che gli venne erroneamente attribuita, perchè se questo tassato è obbligato ad immaginare qual sia la ricchezza che gli fu attribuita, non potrà mai con certezza sapere di che si tratta, egli potrà supporre che gli siano state attribuite delle ricchezze in cartelle di fondi pubblici, mentre si sarà supposto che abbia chirografi, ovvero che sconti delle cambiali, o faccia tutt'altra operazione che richieda danaro. Se debbe fornire una dimostrazione che egli realmente non ha la ric-

chezza che gli viene supposta, bisogna che sappia qual sia la supposizione, quale l'oggetto di rendita che gli ha attribuito la Commissione tassatrice per poter dimostrare che egli non ha realmente la rendita suppostagli.

Se non ha questa base, egli sarà obbligato a combattere colle ombre.

Quindi io credo che a questo riguardo sia indispensabile, affinchè l'animo dei votanti possa essere sufficientemente chiarito, che si dica almeno, se non si vuole introdurre nuovi emendamenti nella legge, che col regolamento si provvederà perchè il tassato, richiedendo i motivi della tassazione della prima Commissione, questa sia obbligata a sommarariamente indicarli; perchè allora, in base di questi motivi, potrà ricorrere alla seconda Commissione e dire: guardate, la prima Commissione è caduta in errore, mentre effettivamente io non possiedo questo valore che mi viene attribuito, in fondi, cambiali, od altri oggetti che sieno fonte di rendita.

Desidero a questo riguardo una risposta dal signor Ministro o dal signor Relatore per sapere come si possa appellare.

Ministro delle Finanze. A me sembra chiaro che, siccome l'articolo 12 determina, che le dichiarazioni debbono farsi specificamente, e le schede debbono portare distinte le varie maniere di redditi, cosicchè dalla scheda risulterà se il reddito sia perpetuo o vitalizio, se derivi da una industria o da un capitale, o dall'una e dall'altro insieme; ciò posto, in queste schede sia il fondamento dei reclami e delle correzioni. Certo in questa parte il regolamento debba procedere più oltre, e fornire maggiori specificazioni. Ma siccome si tratta di materia legale, io mi guarderò bene d'andar più oltre; preferisco ancora d'aver in quest'articolo il voto contrario dell'onorevole Farina, piuttosto che diffondermi in parole alle quali, prese al volo, si possono dare conseguenze gravi, quando si guardi rigorosamente e solo alla loro significazione giuridica.

Senatore Farina. Convengo che la tassazione quando è fatta in base alla scheda porta in se stessa la prova della tassazione; ma il dubbio, ed anzi evidentemente le contestazioni sorgeranno per i casi in cui i tassatori omentino la tassazione che sarebbe stata la conseguenza della consegna fatta nella scheda. Si è allora che debbono rendere ragione del loro operato i primi tassatori, perchè se debb'essere riveduto da una Commissione superiore, che debbe giudicare in grado d'appello, è indispensabile che si sappia perchè hanno fatto quest'aggiunta; qual è la natura della ricchezza che hanno presunta nell'individuo per tassarlo di più di quello che sarebbe la conseguenza naturale della consegna che ha fatto.

Dunque io non posso a meno d'insistere, perchè in questi casi si dia facoltà al tassato di chiedere ai tassatori il motivo per cui l'hanno tassato, senza del che la facoltà d'appellare diventerebbe parola vuota di senso, nè potrebbe il tassato fornire la dimostrazione di non

avere le ricchezze, che gli sono state attribuite, mentre non si sa qual ramo di rendita gli sia stato dai tassatori attribuito in modo da correggere la denuncia ed aumentare la tassa che in forza della denuncia avrebbe dovuto pagare.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. In ciò che io avrei voluto dire sono stato in parte prevenuto dall'onorevole Senatore Farina: pure farò osservare, che gli appelli saranno fatti per l'appunto quando non vi saranno denunce, cui si riferisca la tassazione, oppure per tassazione al di là di quanto importa la rendita dichiarata.

Uno che trovi che sia stato tassato in corrispondenza delle somme denunciate non appella, perchè sa di essere tassato giustamente, ma quando si vedrà, che Tizio, il quale doveva pagare, per esempio, tre lire a seconda della denuncia, è tassato invece di 12, naturalmente sarà esso che appellerà e se non vede le ragioni addotte dalla Commissione per cui deve pagare 12 invece di 3, come farà ad appellarsi? Bisognerà che ricorra a quelle frasi generali « la Commissione ha commesso un'ingiustizia, » e non potrà dir altro per motivare l'appello; per queste ragioni a me par necessaria anzi necessarissima la motivazione di tutte queste decisioni di tassazione, perchè diversamente l'appello riesce inutile, non potendosi dall'appellante distrarre i motivi, ch'egli ignora, pei quali la Commissione l'ha tassato al di là della somma che importava la rendita da lui denunciata.

Senatore **De Foresta**. Se bene ho inteso le osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, rilevo con piacere che egli non è punto contrario all'appello di cui è questione in questo articolo; e me ne congratulo perchè veramente sarebbe stata cosa poco consona che con tutto ciò che ha già di rigoroso questa legge per i contribuenti, si volesse ancora togliervi un mezzo che la legge stessa somministra loro per far riparare gli errori o le ingiustizie che fossero stati commessi a loro danno. Ma egli dice: l'appello sarà illusorio se le decisioni delle Commissioni non sono motivate.

Signori, questa obbiezione è un errore evidente: io non mi opporrei a che si prescrivesse che le decisioni delle Commissioni comunali fossero motivate. Ma realmente confesso che mi ha fatto senso ciò che dicevano il signor Ministro ed alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, cioè che prescrivere che tutte le decisioni della Commissione siano motivate, sarebbe forse rendere la legge d'impossibile esecuzione poichè ciò richiederebbe un tempo infinito, nè si troverebbe chi volesse assumersi questo incarico; e mi accontento perciò della promessa fatta dal signor Ministro, che nel regolamento si potrà prescrivere che le Commissioni, massime allora quando cresceranno la tassa ossia le dichiarazioni della ricchezza mobile imponibile fatte dal contribuente, diano le maggiori spiegazioni possibili.

Ma, ripeto, che ad ogni modo l'appello o richiamo (non facciamo questioni di parole) sarà sempre utile per avere un buon giudizio, tanto più se il contribuente fosse in grado di addurre maggiori prove e migliori dilucidazioni.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Ma si dice, come farà il contribuente per addurre quelle maggiori prove e dilucidazioni, se non conosce i motivi della prima decisione?

La risposta è agevole. Egli ragionerà sugli elementi che si avranno già e su quelli che potrà egli ancora somministrare, come crederà che avrebbero dovuto ragionare i componenti la prima Commissione, e dedurrà da questi suoi ragionamenti la logica conseguenza di quel più retto e più equo giudizio che chiederà alla Commissione superiore.

Quindi vede l'onorevole Senatore Farina che anche senza la motivazione delle decisioni delle Commissioni comunali, può sempre essere utile l'appello di cui la legge lascia in quest'articolo il rimedio.

Desidero avere potuto con queste osservazioni persuadere l'onorevole preopinante, che il rimedio dell'appello che si stabilisce in quest'articolo, anzichè essere illusorio ed impossibile, sarà in ogni caso praticabile ed utile, e perciò da accettarsi come una cosa indispensabile, onde per quanto possibile diminuire gli errori e le ingiustizie a danno de' contribuenti, che pur troppo si hanno da temere e non da osteggiarsi.

Senatore **Pareto**. Il Senatore Farina si contenta di rimandare al regolamento l'obbligo di questa motivazione di sentenza, io non sono di così facile contentamento, e vorrei metterlo come emendamento nell'articolo, e direi: *contro le somme di reddito dalla Commissione, con decisione motivata*, ecc., e vorrei che questo fosse posto nella legge, perchè il regolamento, lo concedo, sarà fatto come si desidera, ma qualche volta potrebbe essere di no, e in conseguenza quando credo che una cosa sia giusta, la voglio posta nella legge, e non nelle promesse, le quali possono essere fallaci.

Ministro delle **Finanze**. Io non potrei assolutamente accettare questo emendamento. Dirò di più che esso è già stato implicitamente escluso dal Senato colla votazione del precedente articolo, onde non veggio come oggi vi si possa ritornare sopra.

Ma quand'anche ciò non fosse, respingo recisamente l'aggiunta del Senatore Pareto, la quale richiederebbe in ogni singolo caso una sentenza motivata, e quindi renderebbe impossibile l'esecuzione della legge.

Senatore **Farina**. Ho domandato la parola per un fatto personale, per spiegare la mia proposizione.

Prima di tutto lungi dal voler combattere l'articolo, ho voluto renderlo efficace, perchè colla motivazione io lo rendo tale, fornisco cioè all'appellante i mezzi di basare il suo appello; dunque lungi dal combattere l'articolo, io anzi desidero che si faccia quanto è opportuno, perchè l'articolo stesso possa avere esecuzione, ma io mi preoccupo anche molto della circostanza di

non obbligare i tassatori a dire i motivi di tutte le tassazioni....

Presidente. Ma questo rientra nella discussione; non è più il fatto personale.

Senatore Farina. Domando scusa, non faccio che spiegare la mia proposta che è stata fraintesa.

Presidente. Lo prego di attenersi al fatto personale che deve limitarsi a correggere l'erronea imputazione di un detto o di un fatto.

Senatore Farina. Mi scusi, quando mi si imputa un'opinione che non è la mia, bisogna che dichiaro quale essa è.

Io non ho detto dunque che sia da darsi una motivazione generale della tassazione, ma che sovra richiesta del tassato la Commissione tassatrice debba fornire questi motivi tutte le volte che c'è un appello.

I giudici sono obbligati a dare i motivi appunto per fornire la base all'appellante di appellare, e anche quando da noi si davano le sentenze che non si dovevano motivare, quali erano le sentenze che non si dovevano motivare? quelle che erano inappellabili ed incensurabili anche in Cassazione; questi erano i soli casi in cui non si dessero i motivi, ma tutte le volte che vi ha sentenza appellabile, i motivi devono essere forniti, se no, non si saprà mai cosa deliberare, si combatterà colle ombre, perchè non si saprà quale sia l'indizio contemplato nella legge, cui i tassatori si saranno attenuti ed essi potranno sempre rispondere, ma noi non vi avevamo tassato dipendentemente dall'indizio, che voi combattete, ma bensì dipendentemente da un altro. Dunque se non c'è la motivazione è impossibile che si basi l'appello.

Ho del resto accettato di buon grado le dichiarazioni del Ministro che venga rimandato il provvedere in proposito al regolamento, in quanto che mi pare che l'articolo ammettendo l'appello, sia naturale che il regolamento ne determini il modo.

Presidente. Debbo avvertire il Senato per ogni discussione futura che l'art. 41 del regolamento stabilisce che « è sempre permesso di chiedere di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al regolamento, o per un fatto personale, cioè tale che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante. (Questo è precisamente il caso in cui si trovava il Senatore Farina); ma alla persona di lui, in quanto un detto od un fatto gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori o dal Presidente. »

Io mi troverei dunque in dovere all'avvenire di far osservare strettissimamente il disposto di questo articolo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Farina. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola sulla posizione della questione.

Senatore Farina. Sulla questione personale qual è

stata posta io credo che l'intelligenza del regolamento si riferisca precisamente all'attribuzione di un fatto, quale mi era stato attribuito. La spiegazione di quanto ho detto e venne frainteso, era la spiegazione, la giustificazione di un fatto mio personale, e che nessun altro può dare fuorchè io stesso.

Presidente. In questa parte permetterà al Presidente di essere il solo interprete e regolatore dell'applicazione del regolamento.

La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Vedo in quest'articolo molta sollecitudine per dare al contribuente i mezzi di poter rettificare gli errori che fossero incorsi a suo danno. Ma questa sollecitudine quando si restringa a questo solo provvedimento è una sollecitudine tardiva, perchè il male maggiore che può venire al contribuente è quello che gli può derivare da un cattivo riparto del contingente provinciale, non quello che può essergli fatto dalla divisione del contingente comunale.

Nell'articolo 2 vedo che il riparto del contingente provinciale si fa dall'autorità finanziaria ed è sottoposto al Consiglio provinciale il quale può riformarlo; ma non vedo che questo riparto sia pubblicato, sia conosciuto dai comuni o dai consorzi e che vi sia mezzo loro fornito dalla legge di presentare e far sentire le loro ragioni per rettificarlo quando fosse ingiusto.

Tale ingiustizia, anche involontaria, può accadere in molti casi, perchè tutti sanno che nei Consigli provinciali sono molto ben rappresentati i comuni grossi e le città, ed invece i piccoli comuni dove la popolazione è sparsa e quasi tutta agricola, sono rappresentati ordinariamente da gente meno capace o che si danno minor cura d'andare al Consiglio.

Può anche accadere che per malattia o per altro impedimento manchi il consigliere che nel Consiglio solo è in grado di dare cognizioni esatte della ricchezza mobile di un comune, può dunque facilmente accadere che si faccia una grave ingiustizia ad un comune o consorzio senza colpa dell'agente finanziario che lo quotò sulle esteriori apparenze e senza che il Consiglio provinciale od il Prefetto che è chiamato a decidere abbia potuto conoscere il vero stato delle cose. Vi sono dei piccoli comuni poverissimi che hanno più manifatture e filatoi di seta, di cotone e simili, e che l'agente finanziario, estraneo forse anche alla provincia, ingannato dalla riputazione di quegli stabilimenti o dalla voce pubblica lontana, censirà come ricchi di ricchezza mobile. Se per caso questi stabilimenti riuscissero a giustificarsi passivi o quasi, chi altri nel comune sarà in grado di pagare il contingente al comune assegnato? Il contingente, una volta ripartito la quota dal comune, è irrevocabile, salvo per legge. Avrà il coraggio il Ministro delle Finanze di spogliare poveri villici di tutta la loro ricchezza mobile per tentare di avere un contingente per errore assegnato al comune, assegnato in vista di fabbriche, di stabilimenti creduti ricchi e risultati passivi?

Per questi motivi credo che sia necessario al principio di quest'articolo aggiungere le seguenti parole:

« I comuni ed i consorzi avranno diritto di far sentire le loro ragioni al Consiglio provinciale od al Prefetto prima della ripartizione definitiva del contingente provinciale. »

Ne avverrà, se si addotta questo emendamento, che quando l'agente finanziario avrà fatto il suo progetto di riparto, sarà obbligato a pubblicarlo e sentire le ragioni che i consorzi ed i comuni avessero da contrapporre se qualcheduno si credesse gravato. Così pure saranno pubblicate le riforme fatte dal Consiglio provinciale. Allora sì che i comuni, i consorzi ed il contribuente avranno il tempo ed i mezzi di ottenere riparate le ingiustizie. Ma quando il riparto del contingente comunale in origine sia ingiusto nel comune non c'è più modo di ripararlo, bisogna pagarlo per intero, e quei pochi a cui toccherà pagarlo non possono essere sollevati da nessuna autorità, perchè nessuna autorità può fare un'eccezione alla legge.

Ecco le ragioni del mio emendamento.

Presidente. Avverto che il Senato non è più in

numero, ma sono pure in debito di avvertire che questa discussione è già molto prolungata, e che sarebbe necessario che domani alle due precise si entrasse in seduta, perchè altrimenti credo che essa oltrepasserebbe anche questa settimana.

Domani dunque alle due precise si aprirà la seduta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Aggiungo a queste parole dell'onorevolissimo signor Presidente la mia preghiera per quanto essa valga; poichè sembrami assolutamente necessario di procedere il più rapidamente possibile in questa legge. Non dico solo rapidamente rispetto alla discussione; ma sì per l'ora in cui suole aprirsi la seduta, la quale potrebbe essere d'alquanto anticipata, e così avendo maggior somma di tempo utile, si potrebbe compiere più sollecitamente la votazione di questa legge.

Presidente. Dunque, ripeto ancora, domani alle due precise si comincerà la seduta; intanto dichiaro sciolta quella d'oggi (ore 5 1/2).

LIV.

TORNATA DELL' 8 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Emendamento del Senatore Pareto all'articolo 25, appoggiato — Appello nominale — Congedi — Ripresa della discussione — Emendamento Lausi all'articolo 25 — Sviluppo dell'emendamento Pareto — Osservazioni del Senatore Pinelli — Risposta al suddetto del Senatore Arnulfo — Parole dei Senatori Lausi e Farina al riguardo — Sotto-emendamento del Senatore Martinengo all'emendamento Pareto, combattuto dal Ministro delle Finanze — Reiezione del sotto-emendamento Martinengo e dell'emendamento Pareto — Sviluppo dell'emendamento Plezza — Reiezione del medesimo — Approvazione degli articoli 25 e 26 — Appunti del Senatore Di Revel sull'articolo 27 — Parlano sul medesimo i Senatori Scialoja, Farina, Duchoqué, Paleocapa ed il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 27 — Riserva del Senatore Plezza — Proposta del Senatore Farina sull'articolo 28, combattuta dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Pareto — Emendamenti dei Senatori Martinengo e Cataldi, combattuti dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento Martinengo — Osservazioni dei Senatori Plezza, Farina e del Ministro delle Finanze sugli emendamenti Cataldi e Farina — Reiezione dei medesimi — Approvazione dell'articolo 28 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Nell'adunanza di ieri la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, si portò sino all'articolo 25, sul quale vennero propo-

sti due emendamenti: l'uno dal signor Senatore Plezza in questi termini:

« I Comuni ed i Consorzi avranno diritto di far sentire le loro ragioni al Consiglio provinciale ed al Prefetto prima della ripartizione definitiva del contingente provinciale. »

Nel modo con cui è redatto questo emendamento si potrebbe ritenerlo come aggiunta all'articolo 25 o farne un articolo a parte.

Il signor Senatore Pareto, posteriormente al signor Senatore Plezza mi ha consegnato il seguente emendamento che cade parimenti sull'articolo 25; esso consiste nell'aggiungere dopo le parole: *Contro le somme di reddito deliberato*, queste altre: *con decisioni motivate*.

Siccome quest'ultimo è un emendamento soltanto di parte intrinseca dell'articolo, comincierei a domandare al Senato se è appoggiato, e quindi verrò poi a domandare se sia appoggiato l'emendamento di aggiunta del Senatore Plezza, quando sarà svolto quello del Senatore Pareto.

Rileggo l'emendamento del signor Senatore Pareto per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra.)

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Aspetteremo qualche minuto per dar tempo ai signori Senatori di giungere.

Pregherei i signori componenti la Commissione di Finanze di volersi recare al loro banco; non è conveniente che il banco sia deserto nel momento in cui si tratta di una questione che è stata lungamente maturata dalla Commissione stessa.

(I membri della Commissione pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Essendosi constatato dai signori Segretari che il Senato non è ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Me ne duole perchè, come avvertiva ieri il signor Ministro e come feci presente io stesso, preme che non si perda inutilmente il tempo, essendo molti e gravi gli affari a trattarsi.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnolfo** fa l'appello nominale.

Risultano mancanti i seguenti Senatori.

Antonacci — Arese — Bevilacqua — Bolmida — Bona — Borghesi — Breue — Capocci — Capponi — Carradori — Coppola — D'Adda — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — Del Giudice — Della Bruca — Della Verdura — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoino — Ghiglini — Gianotti — Imbriani — Lella — Longo — Malvezzi — Manzoni Alessandro — Melodia — Meuron — Monti — Nigra — Oldofredi — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini Trivulzio — Pandolfina — Panizza — Piraino — Pria — Prinetti — Roncalli Vincenzo — Saluzzo — S. Elia — San Marzano — Scacchi — Sforza — Spinola — Torrigiani — Vesme.

Prima di procedere oltre, essendosi raggiunto il numero legale, invito il Senatore, segretario, Sanvitale a leggere due domande di congedo.

(Il Senatore, segretario, **Sanvitale** legge le lettere dei Senatori Imperiali e De Gregorio colle quali domandano un congedo, che loro è dal Senato accordato.)

Presidente. Ora facciamo passo di nuovo alla discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

All'emendamento del signor Senatore Pareto, di cui ho dato lettura e che fu appoggiato, ne venne aggiunto un altro dal signor Senatore Lauzi.

Esso propone che le prime linee dell'art 25 si leggano nella seguente conformità: « Contro le somme di reddito, ed eventualmente di valor locativo, deliberate, ecc. Introdurrebbe, vale a dire, l'inciso ed eventualmente di valor locativo. »

Ministro delle Finanze. Non c'entra più la parola *valor locativo*.

Senatore **Lauzi**. Siccome anche coll'adozione del mio emendamento che faceva parte dell'art. 23 n. 7, si sarebbe pure ammesso che in certi casi possa la Commissione aver riguardo al *valor locativo*, e questo direi quasi precisamente tutte quelle volte che un contribuente avrà ommesso di fare la denunzia, se si omettesse affatto in questo luogo la indicazione del *valore locativo*, potrebbe credersi che contro quell'apprezzamento fatto del *valore locativo* non rimanesse mezzo di reclamo.

La Commissione aveva messo addirittura nel suo sistema: *contro le somme di reddito e di valor locativo*. Io, avuto riguardo al cambiamento avvenuto, propongo quest'aggiunta di una parola, che nulla guasta, secondo me, cioè: *contro le somme di reddito ed eventualmente di valor locativo deliberate dalla Commissione si fa luogo, ecc.*

Del resto non insisto a questo riguardo, purchè s'intenda che colla esclusione non sia escluso il reclamo contro questo apprezzamento, che sarà, si può dire, l'unico arbitrio che potrà prendere la Commissione, molto più non insisto vedendo un cenno di adesione del signor Ministro, che, anche ommesso le mie parole, sarà possibile l'appello.

Presidente. Dunque se non insisto nel proporre l'emendamento, è inutile che interroghi se il Senato appoggia.

Invece se non si domanda la parola io porrò ai voti l'emendamento del Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Ben poche parole avrò a dire in appoggio del mio emendamento, giacchè nella discussione di ieri sull'articolo 25, si fece sentire la necessità, che dovendosi fare un appello dalle decisioni della Commissione, si fornisse base a questo appello, cioè si potesse indicare a chi appella, su qual punto esso poteva fondare l'appello stesso.

Il Ministro disse che recisamente rifiutava il mio emendamento. Questa non credo sia una ragione perchè il Senato lo respinga, anzi quasi dovrebbe esser ragione per adottarlo, perchè siccome il Ministro pareva promettere di fare nel regolamento qualche cosa di analogo, mostrandosi esso in seguito così poco tenero delle decisioni motivate dalla Commissione, si potrebbe dubitare che anche nel Regolamento, lo fosse meno, e per conseguenza lasciasse assolutamente inesaudita quella speranza che si poteva avere, che le decisioni di questa Commissione fossero basate sopra dei dati certi e positivi contro i quali la persona lesa potesse reclamare.

Io credo poi che sia interesse della legge stessa, che questa modificazione abbia luogo, perchè non si possa qualificare come una legge che lascia all'arbitrio di chiunque di tassare l'uno e l'altro senza darne la ragione.

Siamo sinceri: credete voi che un giudice il quale debba motivare la sua sentenza non faccia forse un esame più rigoroso della pratica, che un altro che la debba dar così all'ingrosso? Io credo che sì, e quando deve indicare i motivi su cui basa la sua sentenza, studia molto e molto di più la pratica, perchè sa che dirimpetto ai suoi motivi ci sarà qualcuno che lo rimprovererà, e dimostrerà come fossero falsi quei motivi per cui ha dato la sentenza.

Se invece si lascia all'arbitrio suo di pronunciare, esso si contenterà di vaghe apprezzazioni; e darà una sentenza dietro quel criterio, che si soleva dire *ex informata conscientia*, contro cui tutti i giuristi hanno gridato; giacchè non si deve lasciare all'arbitrio dell'uomo il condannare qualcuno senza indicarne i motivi; e pertanto è giusto che anche quando si tassa taluno siano addotte le ragioni, perchè ove si obbligasse a pagare di più di quello che deve, sarebbe come se si desse una condanna gravissima senza curarsi di dir le ragioni per cui una tale sentenza vien pronunciata.

In nome dunque della legge stessa, cioè per renderla meno cattiva, perchè si possa dire che è una legge che non lascia nulla all'arbitrio, io chiedo che sia adottato il mio emendamento, col quale, se non altro, daremo una base agli appelli, e per cui potremo dire che coloro i quali hanno pronunciato che un tale debba pagare tanto, hanno studiato i documenti necessari, hanno esaminato la pratica e non sono andati così alla leggiera, dicendo Tizio deve pagar tanto, perchè crediamo così all'ingrosso che abbia tanto di reddito.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Io non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pareto, ma mi limito a far osservare che quand'anche non lo si adottasse, io credo che non potrebbe derivarne quello sfrenato arbitrio che sembra il Senatore Pareto temere, e che così giustamente gli sta a cuore che la legge non presenti.

Bisogna, secondo me, distinguere due cose: gli elementi del reddito, e l'apprezzamento che ne fanno le Commissioni.

Per quanto le Commissioni possano fare, io credo che non sarà possibile in tutti i casi dare un motivo dell'apprezzamento preciso che si farà della cifra, che non sarà mai che un apprezzamento; nè per questo possono venir meno le basi, onde verificare poi questi apprezzamenti nel grado d'appello.

Tali basi risultano dagli articoli che precedono, vale a dire dagli articoli 8 e 12 del progetto ministeriale; dai medesimi si scorge, che, o vi è la dichiarazione, ed in questo caso essa determina espressamente le basi, o la dichiarazione è infedele od è stato ommesso un

elemento, ed allora specificatamente l'agente finanziario deve indicare il reddito.

Dopo tutto questo bisogna poi ancora formare l'altra base, cioè il reddito imponibile.

Io vedo che nell'articolo 24 già adottato è detto che le Commissioni deliberano e debbono distintamente enunciare due oggetti, l'uno, gli elementi che costituiscono il reddito, l'altro, lo apprezzamento del reddito imponibile, sicchè se si crede di adottare l'aggiunta proposta con decisione motivata, io non trovo certamente che essa deroghi all'andamento regolare delle cose, anzi lo assicurerà viemmeglio, quindi veggo escluso quell'aspetto di arbitrio di cui si lagnava l'onorevole preopinante.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole preopinante crede che ammettendosi gli articoli quali furono proposti sia escluso l'arbitrio delle Commissioni.

Siccome allorquando ebbi l'onore di sottoporre alcune osservazioni al Senato nell'esordire della discussione, ebbi a dichiarare essere io convinto che gli arbitrii sono possibili nell'applicazione della legge, così mi permetterà il Senato che io aggiunga qualche considerazione per provare che è impossibile d'evitarli, se le Commissioni vogliono arbitrariamente procedere. Non sussiste in fatto che le Commissioni debbano tener conto unicamente delle dichiarazioni, in modo tale che senza prove non possano aumentare le cifre sulle quali si deve ripartire il contingente; al contrario la legge, votandosi gli articoli proposti, accorda loro il diritto di apprezzare e rettificare le consegne e d'aggiungere ad esse ciò che a loro giudizio stimano ommesso o insufficientemente consegnato.

Le Commissioni debbono determinare le cifre imponibili dei redditi derivanti dalla ricchezza mobile d'ogni natura. Ciò posto, premesse le consegne presentate dai contribuenti, le Commissioni hanno l'incarico di rettificarle, vale a dire di aggiungere alle medesime ciò e quanto credono che il contribuente abbia od in somma minore della vera consegnato o compiutamente occultato. Quindi per esempio quando il negoziante, l'industriale consegna il reddito presuntivo del proprio negozio, suppongasì in L. 10,000, la Commissione è chiamata ad investigare se effettivamente possa credersi che abbia realmente soltanto dieci, piuttostochè 20,000 di reddito, ed a fissare la cifra che crede: ed ecco un primo caso in cui l'operato della Commissione può essere arbitrario; dico può, perchè non affermerò mai che in tutti i casi, o che da tutte le Commissioni si proceda arbitrariamente, ma basta la possibilità per costituire un difetto principalissimo della legge.

Ma passiamo ad altri esempi: fra i redditi della ricchezza mobile vi sono quelli derivanti da crediti.

Evidentemente i crediti ipotecari difficilmente saranno occultati, o se lo saranno vi sarà modo di scoprirli.

Ma vi sono crediti risultanti da scritture private, ed il Senato ha deciso che i redditi derivanti da cedole del Debito pubblico debbono essere consegnati. Ora, le Commissioni hanno quest'altro incarico di giudicare, cioè, se il consegnante abbia redditi non consegnati, risultanti per esempio da crediti derivanti da scritture private, da titoli del Debito pubblico al portatore, o da obbligazioni verbali e simili.

Ora, chi non vede che nel fare gli ora indicati giudizi sull'infedeltà delle consegne, le Commissioni hanno il campo libero di commettere i maggiori arbitrii, i quali la legge non può impedire, perchè possono derivare o da errori o da determinata volontà di chi ha il diritto di giudicare con criteri di cui egli si crea gli elementi, e senza renderne ragione? Essa deve stabilire le cifre e non ha obbligo di dire per qual motivo le cambia, le aumenta a fronte delle consegne; se pronuncia che la cifra che è portata nella consegna a lire 10,000, vuol essere portata a 20,000 o per aumento negli articoli consegnati, o per redditi non consegnati, pronuncia in modo che ogni arbitrio è possibile.

È una maggior prova che le Commissioni sono autorizzate liberamente a fare giudizi congetturali e quindi non censurabili, si ricava da che è disposto che i contribuenti per redditi derivanti da ricchezza mobile, cioè i tassabili per ricchezza mobile, debbono consegnare altresì quale è l'imposta che essi pagano per i loro stabili.

Questa disposizione fu appunto introdotta per dare luogo a fare dei calcoli presuntivi per desumere criteri sulla giustizia o non della fatta consegna. Per ipotesi un individuo spende approssimativamente lire 10,000 annue, ha redditi derivanti da stabili per lire 5,000 non consegna salvo lire 2,000 di reddito per ricchezza mobile, quindi non sembrando la spesa corrispondente al reddito, si argomenterà che vi sono dei redditi di ricchezza mobile occultati, e da ciò si farà un criterio per accrescere la cifra del reddito imponibile. Da ciò riesce evidente che le Commissioni non sono vincolate che dalla loro coscienza nell'apprezzare la giustizia o non delle consegne, e quindi, volendo, possono commettere arbitrii: e siccome sono composte di uomini, nulla garantisce che non ne commettano; o meglio può affermarsi che se ne commetteranno cedendo alle passioni.

L'onorevole Ministro ieri ci diceva che egli intende che le Commissioni procedano come procedono in Inghilterra. Ora non vi è chi dubiti ed è certissimo che le Commissioni in Inghilterra esercitano un potere dirò discrezionale nello stabilire le cifre di reddito che devono servire di base all'imposta senza rendere ragione del dove e del come abbiano preso gli elementi che determinarono il loro pronunciato. Quindi tali cifre ponno essere l'effetto di errore o di volontà, ma è pur sempre vero che hanno libera facoltà di fissarle, di determinarle senza renderne conto che alla loro coscienza. Tanto è ciò vero che il signor Ministro s'oppose ieri e s'oppone oggi recisamente all'ammissione dell'emenda-

mento dell'onorevole Senatore Pareto, che tende ad ottenere che le Commissioni dichiarino i motivi del loro operato.

Dirò di più che l'imposta sulla rendita non sarebbe attuabile (bene o male, questa è un'altra questione), se non si accordasse facoltà assoluta alle Commissioni di fissare le cifre del reddito imponibile, secondochè esse lo riconoscono congetturalmente giusto.

Ciò posto, l'arbitrio è possibile, è inevitabile, tutto dipende dalla probità o non delle persone componenti le Commissioni.

Posto che l'arbitrio è possibile, dico viziosa quella legge la quale è obbligata ad ammetterlo.

Fin dal principio della discussione di questa legge io ebbi ad accennare alla possibilità degli arbitrii, alla possibilità che le passioni vengano ad impossessarsi degli individui componenti le Commissioni e che nascano sconci ed inconvenienti gravissimi, ed è perciò che mi sono opposto e mi oppongo all'adozione della legge.

Venendo poi più particolarmente all'art. 25, è logico il dire, che avendo le Commissioni comunali un potere discrezionale per stabilire la cifra del reddito imponibile, ed in quest'articolo non essendosi scritte norme da osservarsi dalle Commissioni provinciali, queste hanno la stessa facoltà, così che si può dire che per determinare la somma imponibile, tanto le Commissioni comunali, quanto le provinciali sono autorizzate a giudicare con criteri loro propri di cui non fanno conoscere nè la fonte nè il valore.

I giudizi delle Commissioni comunali possono essere modificati dalle Commissioni provinciali che si chiamano d'appello, ma sostanzialmente esse non sono vincolate più di quanto lo sieno le prime. Ciò a mio giudizio risulta evidentemente o dal tenore degli articoli o dal complesso della legge, non che da tutta la discussione che si è fatta fin qui.

Io, nel senso di chi desidera la legge, non disapproverei che vi sia un mezzo di avere un secondo giudizio, perchè qualche cosa si potrà ottenere, qualche errore si potrà emendare. Ma non è da dissimularsi che le Commissioni provinciali potranno fare non solo poco, ma pochissimo.

Difatti dovendo pronunciare sopra le decisioni delle Commissioni comunali o consorziali nel maggior numero dei casi confermeranno il da loro operato, per la ragione che le Comunali onestamente procedendo, debbono essere meglio informate, perchè più prossime al contribuente di quello che lo possa essere la Commissione provinciale situata al capo luogo di provincia, e composta di cinque individui, anche quando la provincia è composta di un numero maggiore di circondarii, costituenti 5 o 600 mila abitanti, cui riesce perciò difficilissimo di potersi procurare sicure e veritiere nozioni, le quali può più facilmente avere chi sia nel Comune o nel Consorzio.

Nè si dica che davanti alle Commissioni provinciali si potranno dare delle giustificazioni, poichè queste non

ponno riescire che a prove negative che a nulla valgono.

Cosa gioverà di fatti a quel contribuente che verrà a dire; io sono tassato per ricchezza mobile, maggiore della consegnata, ma affermo che la mia consegna contiene tutto, io non ho altro.

Dove avrà una prova per escludere, che non abbia titoli privati, che non abbia cedole del Debito Pubblico al portatore od altro reddito qualsiasi? ha un bel dire io non le ho. La Commissione che ha la facoltà di pronunciare sopra congetture, pronuncia ed il pronunciato non può dimostrarsi ingiusto.

Ciò posto, io che non sono partigiano della legge, respingo l'art. 25, ma per coloro cui piace la legge credo che tale articolo, sebbene di pochissimo vantaggio, è meglio che esista.

L'Inghilterra, che in questa parte si prende a norma, ha anche i suoi giudici d'appello, per l'*income-tax*; non vi è danno e vi è qualche sebben tenue vantaggio che l'appello vi sia, ma è evidente e non si può contestare che le Commissioni, cioè, tanto la comunale quanto la provinciale hanno potere di tassare dietro criteri e congetture, senz'altro ritegno tranne quello della propria coscienza; ma se questo viene superato possono commettere qualunque eccesso e nessuno potrà correggerlo. È dunque possibile lo arbitrio con tutte le dannose sue conseguenze nell'applicazione della legge che discutiamo, come è possibile secondo la legge inglese dell'*income-tax* e per tale ragione è ivi detestata, odiata più di qualunque altra.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Le cose dette ora dall'onorevole Senatore Arnulfo contrastano talmente con quelle che ho avuto l'onore di esporre, nel mio debole concetto, nella seduta di ieri, che non potrei assolutamente rimanere silenzioso.

Credo tuttavia, e non ripeterò le cose che ho detto ieri per non tediarè il Senato, che non vi sarà questo immenso arbitrio, questa capricciosità di giudizio delle Commissioni.

Ieri ho spiegato che cosa si intendessi per *rettificare* e come io non credessi si potesse tanto arbitrariamente errare sul concetto della ricchezza di una persona e passare ad una tassazione capricciosa; ora non dirò che una cosa sola, che per brevità ho ommesso di dire ieri. Qual è la conseguenza della maggior tassazione che farà una Commissione? La conseguenza è di dichiarare il contribuente denunziatore infedele e di assoggettarlo alla multa per avere occultato alcuni elementi della sua ricchezza mobile.

Ora io domando quale sarà quel giudice (purchè la multa dovrà essere aggiudicata dalla autorità giudiziaria), che condannerà ad una multa sulla base di redditi aerei posti dalla Commissione, se non vi saranno elementi della ricchezza mobile occultati? Nessuno al

certo. E questo per me basta, oltre a tutte le altre cose che ho detto ieri, ad escludere l'idea di capricciosa tassazione per gravare di più. Eccettuo il caso della mancata denuncia, nella quale l'arbitrio è indispensabile: sicchè tolto questo caso, riguardo agli altri non può la Commissione aumentare il reddito, e quando aumenterà la tassa, o dichiarerà falsa la denuncia, infedele denunziatore il contribuente, lo farà sovra dati che valgano a fissare il suo giudizio. E questi dati essa li troverà in quella facilità di ricerche che la legge concede, essendo a lei concesso d'avere quelle informazioni, fare quelle investigazioni enumerate nell'articolo 23: e potendo inoltre valersi dei reclami degli altri contribuenti, i quali credendo infedele la denuncia di un Tizio, diranno che Tizio non ha denunziato il tal capitale, la tal partecipazione nella tal società; ma, lo ripeto, è impossibile che la Commissione arbitrariamente lo faccia. Diversamente sarebbe difficile che il Tribunale senza dati certi venisse a pronunciare la multa.

Senatore Arnulfo. Siccome l'onorevole preopinante ha ridotto la discussione ad un argomento che crede decisivo, mi permetterà il Senato che dica due parole per dimostrarne l'insussistenza; nulla aggiungerò a quanto ho detto prima.

L'onorevole Senatore Lauzi chiede: come faranno i Tribunali ad applicare la multa?

Oh! sia tranquillo il mio amico, che i Tribunali non avranno difficoltà da superare al riguardo. Quando da un lato vi sarà la consegna di un cittadino portante il suo reddito a 10 mila e dall'altro la cifra messa dalla Commissione, per esempio, di lire 20 mila, il Tribunale applicherà la multa inevitabilmente, senz'altro indagini ed incumbenti, perchè i giudici che devono accertare le cifre non sono i Tribunali, ma le Commissioni tassatrici, e quando queste hanno determinato, i Tribunali non hanno più niente da fare tranne il confronto delle due cifre per dedurne l'infedeltà della consegna.

Senatore Farina. Per quanto apprezzi le osservazioni dell'onorevole preopinante, io non le posso ammettere in tale estensione da precludere l'adito a chi richiede i motivi da poterli avere.

Sta benissimo, che molte volte questi non saranno che semplici presunzioni, ma vi sono pure casi in cui possono essere basate su fatti, come appunto sarebbero le denunce di una determinata ricchezza fatta da terzi.

Ora se, per esempio, viene uno e mi dice: So che il tale ha un credito verso il tale, e questo risulta dall'ipoteca; il tassato potrà domani presentare la quietanza per dimostrare che questo credito non esiste, nonostante che alle ipoteche non sia stato ancora radiato; non sarà questo un motivo di giustificazione per lui?

Dunque si deve dare la facoltà possibile a quest'uomo di giustificare che non ha il credito che gli venne at-

tribuito. Questo non sarà sempre sufficiente, ma la legge avrà fatto almeno tutto quello che era possibile per mettere in grado il tassato di giustificare che non possiede quel credito.

Io convergo pienamente che in molti casi questa giustificazione non si potrà dare, ma siccome in molti altri si potrà fornire, così dico che nella legge o nel regolamento, perchè mi contento anche che questo si faccia nel regolamento, s'inscriva una dichiarazione, colla quale si dica che, in caso che il tassato desideri conoscere i motivi, la Commissione sia obbligata a darli. La Commissione, se avrà dei fatti positivi li indicherà, se non ne avrà risponderà: il mio criterio coscienza è che voi possedete di più; ed allora il tassato, se non potrà giustificare di non possedere, pagherà. Ma come già dissi, vi sono dei casi nei quali potrà giustificare che non possiede quanto gli viene attribuito, allora la legge deve provvedere in proposito.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del signor Senatore Pareto consistente nell'aggiungere: *con decisione motivata*, dopo le parole: *contro le somme di reddito deliberate*.

Senatore Martinengo. Io proporrei di aggiungere: *dietro richiesta*.

Presidente. Abbia la bontà di formulare il suo emendamento e di mandarlo al banco della Presidenza.

Senatore Martinengo. Il motivo per cui propongo il mio emendamento, si è per non obbligare la Commissione a dare in tutti i casi le sue sentenze motivate, ed a tale scopo parmi possa bastare di dire: *dietro richiesta*, ecc.

Ministro delle Finanze. Dirò due parole sole su questa materia.

Per verità io credo che le osservazioni testè udite avrebbero trovato il proprio luogo nell'articolo 24, il quale determina in qual modo la Commissione deve fare il suo giudizio, ma non già all'articolo 25, nel quale non si tratta che dell'appello dal giudizio della Commissione.

Non di meno, poichè la questione venne qui posta, dirò tre cose molto semplici.

La prima è, che non si può assolutamente ammettere che le Commissioni procedano senza dati, senza indizi, senza argomenti per modificare le portate e le denunzie che il contribuente abbia fatte.

In secondo luogo, che il precisare il metodo pratico da seguirsi, affinchè l'appello abbia luogo efficacemente, mi sembra spettare al regolamento. Ma è materia che vuol essere studiata con attenzione, nè io intendo ora di prendere impegni formali.

Potrei bene citare i metodi che proponeva il Consiglio di Stato in Toscana, quando, invece della tassa di famiglia, proponeva appunto di imporre una tassa sulla rendita molto analoga alla presente; non lo faccio perchè quest'esposizione mi porterebbe troppo in lungo.

Finalmente dirò che il pretendere che ogni giudizio

ed ogni apprezzamento delle Commissioni debba sempre essere accompagnato dalla esposizione dei motivi, vuoi in modo assoluto o ad ogni richiesta del contribuente tassato, equivarrebbe, per mio avviso, a rendere frustanea tutta quanta l'opera loro, a renderla assolutamente impossibile.

Per conseguenza io respingo recisamente l'emendamento dell'onorevole Senatore Pareto qualunque siano i correttivi che si vogliono porre con altri sotto emendamenti.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato il sotto-emendamento del Senatore Martinengo consistente nel far precedere alle parole *con decisione motivata* la frase *dietro richiesta*.

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Interrogo il Senatore Pareto se abbia difficoltà che si uniscano insieme i due emendamenti.

Senatore Pareto. Crederei che sarebbe meglio votarli separatamente.

Presidente. Allora pongo ai voti il sotto-emendamento del Senatore Martinengo.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

*Pongo ora ai voti l'emendamento del Senatore Pareto.

Chi lo approva, si alzi

(Non è approvato.)

Ora verrebbe il turno dell'aggiunta proposta dal Senatore Plezza; la rileggo per vedere se è appoggiata.

(V. Sopra.)

Chi l'appoggia...

Senatore Plezza (*interrompendo*). Domando la parola. Mi pare che essendo passato assai tempo dacchè è stata proposta, ed avendo solo dette due parole allora per svolgerla, sarebbe conveniente che la rischiarassi di nuovo.

Presidente. L'ha mandata ieri sera al banco della Presidenza.

Senatore Plezza. Ma si sono intercalate altre discussioni e....

Presidente. Intende svolgerla adesso?

Senatore Plezza. Desideravo svilupparla.

Presidente. Ha la parola per sviluppare la sua aggiunta; dopo interrogherò il Senato se l'appoggia.

Senatore Plezza. Io diceva ieri che nel progetto di legge che si discute si è avuto cura di dare i mezzi ai contribuenti per far correggere i gravami che potessero essere incorsi nell'operato delle Commissioni comunali nel riparto del contingente comunale; dicevo che questi gravami non possono essere che piccoli, perchè la Commissione comunale è composta di individui residenti nel comune i quali conoscono approssimativamente lo stato delle diverse famiglie, e non possono incorrere perciò che in piccoli errori.

Dove è più facile che errori succedano, ed errori

talvolta molto gravi ed irreparabili, si è nel distribuire il contingente provinciale ai diversi comuni o consorzi, e per riparare a questi errori io non veggio mezzo alcuno nella legge.

All'art. 2 si dice....

Ministro delle Finanze. Veda l'art. 4.

Senatore Scialoja, Relatore. In quest'articolo troverà precisamente quanto desidera.

Presidente. Darò io stesso lettura dell'art. 4 concepito in questi termini:

« I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto possono portare sì uniti che separati i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del Prefetto, al Ministro il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non suspendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi conguagli o compensi. »

Senatore Plezza. Io dico che questo solo rimedio non basta perchè non suspende l'esecuzione.

Prima di tutto mi pare che sarebbe molto più ragionevole che si facesse ai comuni e consorzi conoscere l'operato dell'agente finanziario prima della decisione del Consiglio provinciale, e l'operato del Consiglio provinciale prima della decisione del Prefetto, perchè in questo modo si eviterebbe il non piccolo disturbo di far ricorrere i comuni direttamente al Ministro, cosa assai incomoda e difficile, massime ora che lo Stato è grande e che sonvi comuni lontani le centinaia di miglia dalla capitale: ma, ripeto, ciò neppure basta, perchè nel riparto del contingente provinciale possono occorrere errori tali che sia affatto rovinoso il far pagare il contingente anche col diritto di rimborso e che rendono iniquissima ed insequibile la legge.

Tutti sanno che sonvi piccolissimi e poverissimi comuni, massime nelle montagne, in cui esistono una e talvolta parecchie manifatture, come filande, filatoi, fabbriche di stoffe in lana o seta, o manifatture di ferro, le quali sono precisamente in quei comuni solamente per approfittare o della forza motrice (caduta di un'acqua) o di qualche altro vantaggio locale, e che tolte quelle manifatture il comune è poverissimo e di pochi abitanti. Ciò posto l'agente finanziario, che sarà probabilmente persona estranea alla provincia, non può a meno di valutare l'esistenza di queste manifatture, e di tenerle come un gran segno di ricchezza mobile, e di assegnare conseguentemente al piccolo comune un gran contingente d'imposta sulla ricchezza mobile.

Può poi darsi il caso che nel Consiglio provinciale non vi sia in quella seduta, in cui si discuterà l'operato dell'agente finanziario ed il contingente attribuito a quel Comune, alcuna persona che lo di lui condizioni speciali conosca, ed intanto l'operato dell'agente finanziario passa in giudicato e si debbe eseguire, e si deve pagare senza rimedio il riparto al Comune asse-

gnato, salvo poi il ricorso al Ministro acciò provvegga, sentito il Consiglio di Stato, alla restituzione dell'indebitamente pagato.

Ora cosa succederà se una o più di quelle manifatture si trovassero in cattive acque, senza che per la buona condotta del direttore fosse questo cattivo loro stato pubblicamente conosciuto?

Succederà che quando la Commissione comunale vorrà loro assegnare quella parte di tributo sul reddito della ricchezza mobile che l'agente finanziario ed il Consiglio provinciale loro hanno assegnato, credendole prospere e ricche, succederà, dico, che si conoscerà che esse sono in cattive acque, che hanno più debiti che crediti, e che solo colla buona condotta del direttore continuano a lavorare per tolleranza dei creditori e nella speranza che vengano tempi più favorevoli; dunque i padroni di quelle manifatture saranno esenti dal pagare l'imposta, e chi la pagherà questa imposta? Tolle quelle manifatture dal novero dei contribuenti, non rimangono in quel Comune che il sindaco, il parroco e l'oste che possedano ricchezza mobile, ma ad essi si potrebbe prendere tutto, patrimonio e mobile e stabile che non sarà sufficiente a pagare il contingente comunale.

Questi sono gli inconvenienti che possono avvenire se non si dà, come ai contribuenti contro il riparto della Commissione comunale, così ai Comuni ed ai consorzi il mezzo di reclamare subito per far correggere gli errori dell'agente finanziario, del Consiglio provinciale e del Prefetto.

Per non turbare l'economia degli articoli già votati, non ho proposto che si faccia sulle ragioni esposte dal Comune o dal consorzio un dibattimento od un giudizio, ma solo che siano sentiti. Quando il Consiglio provinciale, quando il Prefetto non valuteranno le ragioni che loro saranno state esposte, allora avrà luogo l'art. 4 dell'appello al Ministro, esecutorio senza gravi inconvenienti, perchè sicuramente se il Consiglio provinciale non ha tenuto conto delle ragioni esposte, se il Prefetto non ne ha del pari tenuto conto, è assai probabile che quel Comune non abbia ragioni forti, o per lo meno è impossibile che ne possano derivare danni gravissimi.

Per ciò ho proposto quest'aggiunta, la quale non ho difficoltà che si metta nella legge o come aggiunta a quest'articolo, oppure come articolo separato.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Mi permetto di far presente una osservazione, la quale desidererei potesse persuadere l'onorevole mio collega ed amico Senatore Plezza, che la votazione che si chiede non può più avere luogo. Uno dei due: o questi reclami che egli stima necessari siano presentati in tempo da prevenire la decisione, sono di tal natura da poter suspendere l'esecuzione del riparto ed allora urterebbero coll'ultima parte dell'articolo già votato, dov'è detto: « I reclami dei Consigli

comunali non sospendono l'esecuzione, ecc., ecc.; » od è semplicemente un modo di far pervenire con maggior pienezza di effetto i reclami dei quali si tratta, e allora mi pare che nell'articolo 7 vi sia già implicitamente quanto basta, per poter autorizzare ogni dimostrazione che possa farsi in appoggio.

Quindi io credo che se si limita puramente ad un reclamo, cioè per far luogo a restituzione, questo è già compreso nell'articolo; quando poi dovesse avere un maggior effetto, l'articolo già votato resisterebbe a questa proposta e però si incorrerebbe nella questione pregiudiziale.

Senatore **Pleza**. È di proposito che io non ho proposto che si debba fare una specie di causa o avanti al Prefetto od avanti al Consiglio provinciale, ma solamente che i Comuni, che i consorzi abbiano il mezzo di far sentire le loro ragioni, al che basta che l'operato dell'agente finanziario che ha formato il progetto sia pubblicato nel Comune e che decorra un tempo sufficiente, perchè i Comuni stessi possano far arrivare le loro ragioni ai Consigli provinciali. Ho detto così appunto per non turbare l'ordine della legge negli articoli già votati, ma mi pare che il voler mantenere che il Consiglio provinciale possa riformare l'operato dell'agente finanziario senza che il Comune sappia l'operato del medesimo ed arrivi in tempo a far sentire le sue ragioni al Consiglio provinciale, e il volere che il Prefetto decida senza sentire le ragioni del Comune, mi pare, ripeto, che, nel riparto del contingente provinciale possa dar luogo ad inconvenienti assai più gravi che nel riparto del contingente comunale.

Credo che nulla osti al mio proposito ciò che è sancito negli articoli precedenti dove si tratta del giudizio definitivo sopra i reclami.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Pleza.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 25 come sta nel progetto ministeriale, atteso che la Commissione ha acconsentito a togliere le parole « e di valor locativo » proposte come emendamento.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Credo che naturalmente la Commissione abbandona anche nel successivo articolo 26 l'introduzione delle parole « e di valor locativo. »

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Le abbandona anche in questo articolo.

Presidente. Dunque leggo il testo del progetto ministeriale.

« Art. 26. La mancanza di appello nel termine di giorni venti e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodottisi, renderanno definitive le somme di reddito imponibile, che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione comunale o consorziale. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 27. Saranno per altro riservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500. »

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Ho chiesto la parola su questo articolo, avvertendo il Senato che mi è forza, per poter discorrere sul medesimo, di ricorrere anche ai due successivi, cioè 28 e 29.

Ieri, quando per dare al Senato un'idea del modo con cui questa legge veniva in pratica adoperata, proposi la liquidazione da farsi di una pensione di 800 lire, io dissi che facendo la riduzione portata dalla legge ai 5/8, la medesima si ridurrebbe a 500 lire. Che però quantunque ridotta a 500 lire, applicandosi la tassa portata dalla legge, che io supposi proporzionale e che potesse quindi arrivare al 4 per cento, aggiungendo alla tassa i centesimi addizionali, quali infatti risultano ora per la città di Torino, ne veniva la conseguenza che questo funzionario che ora non paga che 11 lire d'imposta, verrebbe a pagarne più di 34.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze contrastò questa mia dichiarazione, dicendo che io ragionava su dati ipotetici, e che non avevo badato che la legge accorda un favore alle pensioni di 500 lire.

Il signor Ministro ha ragione, ed io ho altresì ragione; chi ha torto sono quegli uomini che durante tre anni hanno lavorato intorno a questa legge; poichè all'articolo 27 leggo:

« Saranno per altro riservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500. »

Dunque se i redditi non toccano le lire 500, sono compresi, ma non così quelli che toccano le lire 500; poichè l'articolo 29 dice:

« La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500, avrebbero pagato secondo la quota normale e l'imposta ad essi applicata, giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500 »; dimodochè l'articolo 27 indica i redditi inferiori alle lire 500, l'articolo 29 accenna ai redditi superiori alle lire 500.

Quindi bisognerebbe sospendere la discussione dell'articolo 27, poichè, o si vuole che i redditi di lire 500 godano del favore concesso fra le lire 250 e le lire 500, o si vuole che siano esclusi; insomma, bisogna determinare se le lire 500 siano il punto di partenza o quello d'inclusione.

Comunque, vede il Senato che io non aveva torto quando diceva che i redditi di 500 lire sono esclusi dal favore, ed il signor Ministro non aveva torto riferendosi egli ad un altro articolo; è evidente dunque la contraddizione fra i due articoli.

Del resto, poichè ho detto che non si poteva discor-

rere dell'articolo 27, senza occuparsi dei successivi; io domanderò che cosa significa l'art. 28 quando dice:

« Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2. »

Io domando, cioè, che cosa è questa *qualsiasi origine*?

Noi finora abbiamo parlato di un reddito dipendente dalla ricchezza mobile, ma quando diciamo *reddito complessivo di qualsiasi origine*, io dubito assai che cercando un reddito di qualsiasi origine, noi non abbiamo a considerare anche quello territoriale o di altra natura; insomma tutti quelli che non sono della ricchezza mobile.

Sono quindi di necessità costretto a far presente ciò, perchè se non altro voglio dimostrare una volta di più che l'opposizione che io faccio a questa legge non è solo per il principio che contiene, ma ancora per le sue disposizioni.

Io domando se i miei colleghi si siano fatto un concetto chiaro di quanto si voglia dire coll'art. 28.

Confesso che la mia intelligenza è stata un poco al di sotto di quanto io stesso credevo, perchè precisamente non capisco alcune di queste disposizioni.

Io leggo nell'art. 28:

« Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2. »

» Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento. »

Questo capisco perfettamente.

« L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250. »

Anche qui parmi di capire.

« Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lire in lire di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire, giunga alla somma che secondo la quotità normale sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

Ma qui domando che cosa significhi questa scala crescente di lire in lire per regolare proporzione. Io lo dico schietto, non ho potuto capirlo. Sarà difetto d'intelligenza, altri potrà chiarirmi, ed io accetterò volentieri che mi si faccia la luce, ch'io con tutti i miei sforzi non mi potei fare.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Darò prima di tutto la spiegazione che ha chiesto il signor conte Di Revel, e che se avesse avuto la compiacenza di chiedere...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*... di chiedere alla Commissione di Finanze, altri gli avrebbe data, assai meglio che non farò io in pubblico dinanzi al Senato.

Ecco il piano delle operazioni di cui parla l'art. 28: una volta che si è fatto la somma di tutti i redditi accertati nel Comune o nel Consorzio, si divide il contingente locale per questa somma dei redditi,

Il quoziente rappresenterà il tanto per cento che spetterebbe sui redditi di tutto il Comune o Consorzio. Se questo tanto per cento è il 4 o più del 4, si fa una seconda operazione; vale quanto dire si sceverano fra tutti i redditi accertati quelli inferiori a lire 250, e si assegna a ciascuno di essi la quota fissa di due lire di tassa. Se quel tanto per cento è minore del 4 per cento, si fa questa medesima operazione, ma a ciascuno di quei redditi si assegna una lira sola di tassa. La somma di questa quota fissa si sottrae quindi dal contingente comunale e consorziale; e fatta questa sottrazione, comincia una seconda operazione a questo modo.

Il residuo del contingente si divide per la somma dei redditi superiori a 250 lire, e si ottiene un quoziente che rappresenta il tanto per cento che sarebbe dovuto per tassa di ciascuno di cotesti redditi.

Si sceverano poi tutti quelli che arrivano sino a 500 lire... (Il Senatore Di Revel fa qualche cenno col capo) di qui a poco spiegherò il resto che desidera sapere il signor conte Di Revel; e si moltiplica per 500 il quoziente di cui ho testè parlato, quello che rappresenta il tanto per cento normale dovuto dai redditi del Comune superiori a 250 lire.

Suppongo questo quoziente uguale a 5, vale quanto dire che la tassa in un certo Comune si ragguagli al 5 0/0 sui redditi maggiori di 250 lire. Su 500 lire in questa ipotesi spetterebbe una tassa di 25 lire. Ebbene, da queste 25 lire si sottraggono due lire che sono la quota fissa sulle prime 250 lire. Restano 23 lire. Le quali saranno divise in parti uguali sulle 250 lire che sono la differenza tra le prime tassate con due lire fisse e le 500 che nella nostra ipotesi sono tassate al 5 0/0, vale quanto dire che ciascuna lira di rendita tra le 250 e 500 avrà, in questa ipotesi, 23/250 di lire di tassa. cioè ogni dieci lire di più delle prime 250 pagheranno una frazione di tassa uguale a 23/25 di lire.

Per conseguenza supponete che si tratti di un reddito di lire 350; il tassatore in un caso simile a quello da me posto ad esempio, ragionerà così: 250 di queste 350 lire sono sottoposte alla tassa di lire due; 100 sono sottoposte ad una tassa di 10 volte ventitrè venticinquesimi di lire, cioè di lire 9 20. Dunque le 350 lire pagheranno lire 11 20 invece di pagare lire 17 50; cioè pagano lire 6 30 di meno, di quanto dovrebbero pagare in ragione del 5 per cento, ch'è la tassa normale.

Trova poi un altro reddito di 450 lire, sottrae, come ha fatto pel precedente, le prime lire 250, ed assegna loro le lire 2 fisse. Restano 200 lire di quella

rendita che deve pagare 23,25 di lira per ogni 10, ossia lire 9 20 per ogni 100. Esse pagheranno lire 18 40, e le intere 450 saranno perciò tassate per lire 20 40, invece di lire 22 50, che sarebbe la tassa normale alla ragione del 5 per cento. Vale a dire che pagheranno lire 2 10 di meno.

A tal modo, siccome scorgesi, la tassa verrà crescendo con una gradazione continua sino a che arriva alla quota normale del 5 per cento sull'entrata di 500 lire.

Ma perchè seguire questo metodo piuttosto che un altro più semplice?

La vostra Commissione ha fatto a se medesima questa interrogazione, e veramente sarebbe stata grave sua colpa se in questo, che è uno dei punti principali della distribuzione dell'imposta, fosse andata così alla cieca da non rendersi conto dell'intelligenza di quest'articolo.

Essa dunque ha notato che sebbene l'operazione prescritta dall'art. 28 fosse alquanto complicata, pure entrano per compierla le semplici regole dell'aritmetica, nè per essa si accrescono per nulla le difficoltà dell'accertamento delle entrate; mentre che dall'altro canto ha avvisato che il metodo di distribuzione, come è prescritto nell'articolo in disamina, giova ad eliminare uno degli inconvenienti pratici che questa specie di tassa incontra nella sua applicazione, quando si ammettono esenzioni, ovvero trattamenti di favore per somme di redditi inferiori ad una certa misura.

Difatti immaginate che si dicesse: i contribuenti che hanno meno di 500 lire pagano la tassa ad una ragione inferiore, poniamo alla ragione del 2 per cento quando gli altri che hanno più di 500 lire la pagheranno alla ragione del 4; avverrebbe che quelli che hanno un reddito di poco più di 500 lire si sforzerebbero ad abbassarlo alla cifra inferiore per pagare una quota notevolmente minore di tassa.

Ma secondo il metodo ideato nel disegno di legge, tra le lire 250 e le lire 500 di entrata vi è una continua gradazione di tassa, sicchè colui che ha, p. es., lire 550 di reddito non guadagnerà molto, se riesce ad abbassarlo a 500 od a meno di 500; non ostante che dalle 250 sino alle 500 esclusivamente siavi un trattamento di favore.

La vostra Commissione credè per questa ragione che fosse conveniente accettare l'articolo 28 come ci era proposto.

Quanto poi alla contraddizione che il signor conte Di Revel notava tra l'art. 27 e 29, gli dirò che a me pare invece che questi due articoli stieno bene insieme.

Potrebbero essere modificati se si vuole; ma modificandoli si muterebbe la sostanza delle loro disposizioni.

Spiegando l'art. 28, ho detto che dopo aver compiuta la prima operazione, il tassatore fisserà il tanto per cento normale, e quindi la tassa normale dovuta da lire 509 di reddito.

Ho pur detto come da lire 250 sino a lire 500 di entrata, vi sarà una tassa crescente da due lire sino alla quota normale, ma che non arriverà a questa quota normale, se non quando perverrà alle 500 lire di reddito.

Dunque la tassa sino alle 250 lire di reddito è fissa: dalle 250 alla cifra che sta per toccare le 500 lire di entrata, è graduata; ma rimane inferiore alla normale. Sulle 500 lire, diventa una quota normale.

Ciò posto, è chiaro, che l'art. 27 parlando di tassa di favore, non poteva comprendervi le 500 lire di entrata.

Ma questa tassa di favore sulle entrate inferiori a 500 lire, essendo minore della tassa normale, l'art. 29 prescrive, che la differenza si distribuisca sui redditi superiori alle 500 lire.

A tal modo i redditi inferiori alle 500 lire pagheranno meno della tassa normale; quelli di 500 lire pagheranno la sola tassa normale, e quelli maggiori di 500 lire pagheranno più della tassa normale.

Secondo questa gradazione, gli articoli 27, 28 e 29 sono perfettamente d'accordo tra loro.

Senatore **Di Revel**. L'appunto testè fatto dall'onorevole Relatore della Commissione, che io non abbia comunicato alla Commissione, che ne avrebbe fatto tesoro, i miei dubbii, già lo ribattei altra volta, quando dovetti dichiarare che siccome mi trovai solo nella Commissione ad oppugnare il principio della legge, così non aveva creduto di entrare a discutere il merito della medesima, ed ho stimato meglio dichiarare in faccia al Parlamento le mende che ho in essa incontrate: del resto il signor Relatore può dire se di altre mende io abbia fatto cenno nel seno della Commissione; non ho voluto farlo, perchè bramavo che apparisse e sapesse il paese che questa legge è piena di difetti, anche lasciato stare il principio che avverso.

Ma ritornando alla questione dichiaro che quando avrò letto nel resoconto della Camera, le parole che sono state or ora pronunziate dal signor Relatore, e che le avrò meditate, forse giungerò a farmi un concetto un po' chiaro che ora non ho.

Ciò che parmi indubitato si è che nei periodi di questi articoli si cela una contraddizione; relativamente al primo dirò: od esso è compreso nella scala dei redditi che possono godere del favore ivi accennato, che a prima vista io non arrivo a comprendere, o 500 lire sono il limite massimo per il quale si fa la tassazione, o la somma di lire 500 è compresa, o non lo è. Se lo è, la locuzione dell'art. 27 è falsa, perchè dice che non toccano le lire 500; dunque o l'uno o l'altro: o le 500 lire sono, o non sono comprese, e se non sono comprese in quella scala di favore, nè in quella superiore, vuol dire che saranno esenti.

Senatore **Scalaja**, Relatore. Mi spiegherò insistendo sempre sull'esempio medesimo che ho già prodotto. Supponete un comune in cui, fatta la prima e la seconda

operazione, da me già esposte, siasi trovato il 5 0/0 per la tassa normale.

Il tassatore passando alla terza operazione (prego l'onorevole Senatore Di Revel a compiacersi di prestare attenzione a queste parole).

Senatore **Di Revel**. L'accerto della migliore volontà per poterla capire.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Passando dunque alla terza operazione, assegna il 5 0/0 ad un reddito normale di lire 500, ed ha la quota di 25 lire di tassa. È chiaro che questa quota di 25 lire non si può dire inferiore alla tassa normale, non si può dire quota di favore, e perciò l'art. 27 non poteva comprenderla.

Al disotto delle 500 lire di entrata, cominciano le quote di favore a scalare sino a che si arriva alla quota tassa di 2 lire. Queste quote di favore sono uguali a 2 lire, più un tanto per lira dalle 250 in poi, sino a che si risale alle 25 lire, che sono la quota normale.

Ma siccome fra le 250 e le 500 lire non v'è la tassa normale, ma una tassa un poco inferiore, così è anche chiaro che rimane un sopravanzo di tassa, il quale potrebbe essere accresciuto, così alla quota di tassa normale assegnata alle 500 lire di reddito, come alle quote di tassa normale spettanti a redditi maggiori. Ma invece il disegno di legge ha creduto che non vi debba essere un salto dal trattamento di favore all'accrescimento della tassa al di là della misura normale.

E perciò l'articolo 28 conserva la quota normale sui redditi di lire 500, e l'art. 29 prescrive che sia accresciuto alle quote di tassa sui redditi maggiori delle 500 lire, quel tanto che si è distribuito di meno sui redditi inferiori alle lire 500 di cui parla l'art. 27.

Ecco la significazione del disposto di questi tre articoli.

Ministro delle Finanze. Sebbene la cosa sia stata ridotta dall'onorevole Relatore in termini che renderebbero superflue ulteriori osservazioni, nondimeno a chiarirla maggiormente mi sia lecito di dare un esempio.

Piglio una tassa alta, del 5, 40 per 0/0; poco male è questo, perchè quella non serve ad altro che a fissare i termini di un calcolo ipotetico.

Noi abbiamo fino alle 250 lire una tassa fissa di 2 lire; se da questo punto cominciasse la proporzione per quantità sul totale che cosa ne avverrebbe? Avverrebbe che noi avremmo, se non mi inganno, 13,50 lire di tassa per colui che avesse 250 lire di reddito; mentre chi avesse un reddito di 249 lire, cioè di una sola lira di meno, pagherebbe, come sopra ho detto 2 lire soltanto.

Ma questa enorme differenza di tassa fra due redditi così vicini sarebbe assurda. Perciò il progetto di legge per ovviare a questo inconveniente ha voluto trovare una proporzione graduata sui redditi superiori a 250, la quale sale sino a 500, punto in cui raggiunge

la quota normale. Ma appena passata la cifra di lire 500, poichè pei redditi superiori viene ripartito il totale delle deduzioni fatte alla tangente normale dei redditi inferiori, la proposta quota di lire 5, 40 per 0/0 si ragguaglierà a un saggio alquanto superiore.

Nella mia ipotesi un reddito di 500 lire avrebbe, secondo la normale a lire 5, 40, una tassa di 27 lire. Fino a lire 250 essa era di 2 lire, a 500 diventa di lire 27. Che differenza c'è fra 2 e 27? Ci sono 25 lire. Dividiamo 250 lire di reddito imponibile per 25 abbiamo 10 lire: ogni 10 lire d'aumento di reddito imponibile crescerà una lira d'imposta, ed ecco come noi arriviamo a 500 lire, e 27 d'imposta.

Se dividiamo per 250, avremo una lira; e ad ogni lira d'aumento nel reddito avremo un aumento di 10 centesimi sull'imposta e avremo lo stesso risultato.

A me sembra che l'operazione se a prima giunta può parere assai complicata, in realtà non la sia.

Parmi poi che non possa sorgere ragione al dubbio sulla convenienza d'un temperamento pel quale da una tassa fissa di 2 lire sul reddito di lire 250 non si salti immediatamente ad una proporzionalità di tassa che a 251 lire può essere di 7, 8 e più lire, ma vi sia invece una progressione nella tassa che si divide proporzionalmente in tanti gradi quante lire esistono fra il reddito soggetto alla tassa fissa di lire 2 e quello di lire 500, sul quale cadrà la tassa normale.

Io non so se abbia saputo spiegarmi chiaro, almeno nella mia mente questa chiarezza esiste, e non veggio su questo punto alcuna difficoltà nell'applicazione della legge.

Senatore **Di Revel**. Il regolamento osta che io parli per la terza volta, ma io reputerei indispensabile di aggiungere ancora qualche osservazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué** Domando la parola.

Presidente. Prima avrà la parola il Senatore **Farina** poi l'avrà il Senatore **Duchoqué**.

Senatore **Farina**. Per parte mia confesso che essendo stato ben bene attento alle spiegazioni del signor Ministro ed a quelle del Relatore, mi è parso che fossero discretamente chiare e le une e le altre. Però mi è parso altresì che non andassero d'accordo tra di loro; per cui dubito che tutti e due non abbiano inteso la cosa nello stesso modo.

Infatti l'uno parla di una tassa di 10 lire per arrivare a 500 lire, l'altro di una di 25 lire.

Ecco perchè temo di non aver capito niente, per cui aspetterò anch'io di studiare dopo che avrò lette nel resoconto ufficiale le spiegazioni stampate dell'uno e dell'altro.

Ma se questa è una cosa così facile e così semplice che ben pochi, credo (almeno giudico dal mio piccolo intendimento), l'hanno compresa anche dopo le chiarissime ed evidenti spiegazioni del signor Relatore e del signor Ministro, e dico chiarissime ed evidenti per-

chè tali paiono ad essi, ed anche a me parve che vi fosse molta chiarezza, benchè vi abbia trovato una contraddizione e sia costretto a dire che capisco che non ho capito niente. (*ilarità.*)

Figuriamoci che avverrà quando questo bel famoso calcolo cadrà davanti a poveri tassatori di campagna che molte volte hanno bisogno di quattro candele per leggere nella stampa in cui le parole sono grosse come un globo? (*Nuova ilarità.*) Io credo che saranno molto imbarazzati.

Per conseguenza, posto che c'è tutta questa complicazione, sarà molto bene che il Ministero provveda a mettere una cattedra per spiegare ben bene la legge, poi a provvedersi ben bene di computisti che assistano le povere Commissioni, se no saranno nell'imbroglione il più deplorabile, e da tutto questo ne verrà che malgrado la perfezione della legge si andrà incontro a reclami; e mi sia lecito di dire, che temo, i reclami saranno molto fondati perchè succederanno grandi pasticci..... (*rumori*), non saprei come servirmi d'altra espressione.

Credo poi che alle osservazioni del Senatore Di Revel che, se non erro, si compendiano in questo, che le lire 500 non erano comprese nè nel termine del più, nè nel termine del meno, si potrà ovviare secondo le spiegazioni date dal signor Ministro, aggiungendo una parola infine dell'articolo 29 che dichiara che queste lire 500, questo termine od è escluso od è compreso nella diminuzione che si vuol fare.

Senatore **Duchoqué**. Domando di parlare.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. La parola è prima al Senatore **Duchoqué** poi al Senatore **Paleocapa**.

Senatore **Duchoqué**. Si crede di trovare difettosi i termini dei tre articoli, ma a me pare che se non si vuol mutare la sostanza di essi, non sia che dire sulla loro forma.

Farò una osservazione, la quale sta in conferma di quanto risulta dai calcoli presentati dagli onorevoli Senatore Scialoja e Ministro delle Finanze: nei quali calcoli non è contraddizione, ma solo quella necessaria differenza che deriva dalla diversità delle ipotesi dalle quali si sono parliti.

L'osservazione che io volevo fare è questa: mi pare che gli oppositori nella espressione dei tre articoli non veggano che due combinazioni, alle quali non corrispondendo i termini delle disposizioni relative, trovano perciò in essi o un urto o un difetto.

Ma la verità è che le combinazioni intorno alle quali si discorre non sono due sole, ma sono tre.

1. La combinazione dei redditi inferiori alle lire 500, ai quali si dà un trattamento di favore;

2. La combinazione dei redditi di lire 500 e per questi si lascia il trattamento normale o più veramente il trattamento che sarebbe stato normale, se non si

fosse fatto alla prima combinazione un trattamento di favore.

3. La combinazione dei redditi superiori alle lire 500 ed a questi si dà un trattamento di maggior carico tanto quanto corrisponde a quello di minor carico che si è fatto per i redditi inferiori alle lire 500.

Non so se questa semplice spiegazione basterà, come vorrei sperare, a togliere gli oppositori da un equivoco in cui mi sembrano incorsi.

Presidente. La parola è al Senatore **Paleocapa**.

Senatore **Paleocapa**. Io veramente non volevo dare altra spiegazione, in termini però alquanto diversi da quella che ha dato l'onorevole Senatore **Duchoqué**, volevo dire cioè che in sostanza alle lire 250 si impone una quota fissa di L. 2; dalle 250 alle 500 si va gradualmente aumentando di lira in lira, finchè si arriva appunto alla rendita delle L. 500, per la quale si conserva la quota normale d'imposta come la graduazione non fosse fatta. Sotto le L. 500 sino alle 250 vi è dunque tutta quella serie di rendite che hanno pagato alquanto meno della quota normale.

Siccome però vuoi esigere integralmente il prodotto della imposta normale, così si porta a carico di quelli che hanno rendita maggiore delle L. 500 quanto hanno pagato di meno quelli che hanno rendita minore, senza caricare quelli che hanno 500 lire di rendita ai quali si vuol conservare, come ho detto, la quota normale.

In sostanza la rendita delle 500 lire è il limite delle diminuzioni che cominciano sopra le 250, e come limite appunto è compresa in questa prima serie. Al disopra delle 500 vi è aumento nella quota d'imposta e quindi non vi è compresa la rendita stessa delle 500 lire perchè a questa, lo ripeto, si vuol conservare la quota normale.

Senatore **Di Revel**. Io non so se a fronte del Regolamento possa domandare la parola per la terza volta; però se il Senato lo permette direi che....

Voci varie. Parli, parli.

Senatore **Di Revel**. Mi pare che valga la pena di capirci, perchè bisogna anche pensare che non solo dobbiamo comprendere noi queste disposizioni, ma ch'è uopo altresì che ci poniamo nella condizione di coloro che dovranno eseguire la legge e di coloro che dovranno sultarla. O l'articolo 27 sta come è, ed io ammetto le spiegazioni date dall'onorevole preopinante; ma allora domando se quando si dice all'articolo 27: saranno per altro riservate le modificazioni seguenti a favore dei redditi imponibili che non teccano le lire 500, non sono che le lire 499 e 99 centesimi che imponete. E le 500?

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Se mai continuassimo a non intenderci, domanderò al signor Presidente la facoltà di far portare una lavagna, per esemplificare coi numeri le mie idee. Credo però che il caso sia semplicissimo. Abbia la bontà il signor conte Di Revel di rileggere l'articolo 27 ed egli vi troverà la parola

favore; abbia pure la bontà di rileggere le ultime due linee dell'articolo 28, ed invece di *favore*, vi troverà la parola *normale*.

La quota normale sarà dunque dovuta sul reddito di lire 500, e quella di favore su redditi minori. Vada avanti; rilegga l'ultimo alinea dell'articolo 29, e non ci troverà più né il *favore*, né la *quota normale*, che si riferiscono a redditi inferiori alle 500 lire ed a quelli di 500; ma vi leggerà: il residuo lasciato dalla tassa di favore sarà aggiunto alle quote di coloro che hanno più di 500 lire d'entrata.

L'articolo 27 doveva necessariamente, parlando di *favore*, parlare di redditi che non toccano le 500 lire; perchè quando un reddito tocca le 500 lire non ha più favore, ha la quota normale. Ma se non ha più favore, non ha neppure il *disfavore* dell'aumento.

L'aumento di tutto ciò che non è distribuito fra le 250 e le 500 lire, sarà fatto esclusivamente sulle quote di redditi superiori alle lire 500.

Credo che adesso la spiegazione sia chiara abbastanza. In ogni modo io non saprei renderla più luminosa, e spero che se non sono riuscito a spiegarvi col signor conte Di Revel, il Senato farà almeno giustizia alla buona volontà che ho di farmi intendere.

Senatore Di Revel. L'accetto come è stata dichiarata, se gli altri la capiranno in questa guisa.

Presidente. Metto ai voti l'articolo.

Ministro delle Finanze. Una sola cosa credo di aggiungere ed è che questo calcolo non lo fa il contribuente lo fa l'agente finanziario; ed io credo che i calcoli che fa il ricevitore del registro e bollo su contratti sovente assai complicati e di dubbia indole siano ben più difficili che non siano i calcoli, che qui vuole la legge.

Senatore Di Revel. Io lo contesto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 27 sul quale si sono fatte molte osservazioni senza alcuna proposta di modificazioni.

Lo rileggo (*Vedi sopra.*)

Chi approva questo articolo voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(Approvato)

Senatore Plezza. Intenderei di proporre un nuovo articolo; ma mi pare che troverebbe meglio la sua sede dopo l'articolo 29.

Solamente credo bene di avvertire il Senato affinché non mi si opponga che ho lasciato passare l'occasione, quando si trattava di porre dei limiti e delle variazioni a quanto si è votato negli articoli precedenti.

Mi riservo adunque dopo l'articolo 29 di proporre un articolo che imponga dei limiti all'imposta sui redditi maggiori di 500 lire.

Presidente. Si terrà conto della sua riserva.

Leggerò l'articolo 28....

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Sarà sull'articolo 28? Prima dunque bisogna leggerlo.

« Art. 28. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nella eccezioni dell'articolo 7, sarà tassato in ragione di lire 2.

» Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quota risultasse inferiore del 4 per cento.

» L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quota su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.

» Nondimeno la quota normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che, partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire, giunga alla somma che, secondo la quota normale, sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Le mie osservazioni si riferiscono al primo paragrafo di quest'articolo.

Anzi tutto domando qual sia il significato preciso delle parole: « un reddito complessivo di qualsiasi origine. » È la prima volta che trovo questa espressione nella legge, ed è naturale che ne domandi il significato.

Sin qui noi avevamo creduto di far puramente una legge che colpisse quella che vien chiamata ricchezza mobile. Ora trovo colpito un reddito di 250 lire, cui si dice non più dipendente da ricchezza mobile, ma bensì da qualsiasi origine; lo che evidentemente, a mio credere, implica anche un reddito proveniente da ricchezza immobile, da ricchezza territoriale, da case e simili.

Una seconda osservazione che si affaccia a' miei occhi leggendo quest'articolo, si è la spiacevolissima contraddizione che si riscontra fra il disposto dell'articolo medesimo e l'articolo 7 al quale si riferisce.

Rammenta il Senato come all'articolo 7 siano stati esentati dal pagamento delle lire 2 i contribuenti aventi lire 250 di rendita, i quali siano o donne o figli di famiglia.

Viceversa qui troviamo colpiti i padri di famiglia per una somma di 2 lire, quantunque la loro rendita non ascenda che a quel limite istesso che venne esentato a favore delle donne e dei figli di famiglia.

Non occorre di far presente al Senato come gli impegni che ha un padre di famiglia siano assai più gravi di quelli di un figlio di famiglia, e di una donna che generalmente convivendo col marito ha diritto ad essere da questo alimentata.

Io quindi credo che sia assoluto dover di giustizia che, come il Senato ha assentito ai figli di famiglia e

alle donne l'esenzione dal pagamento dell'imposta quando non hanno che un reddito di 250 lire, così estenda la medesima anche ai padri di famiglia.

Ma si è risposto a questo riguardo che l'esenzione sarebbe troppo grande, che, comprendendo tutti coloro che hanno un reddito di sole lire 250 si recherebbe un gravissimo danno allo Stato.

Mi sia lecito dire che a me questa ragione non pare grandemente fondata.

Prima di tutto, badando alle statistiche, io trovo che il numero degli esentati a quest'ora ascende circa alla metà dei tassati; perchè fra figli di famiglia e donne maritate abbiamo una cifra eguale circa a quella dei padri di famiglia.

Trovo in secondo luogo una cosa di più, ed è che chi ha 250 lire di reddito imponibile in tutto e per tutto (che colla *discrimination* non arriverebbe che a 400) non ha, anche limitatamente, da sostentare se stesso e la propria famiglia, e difficilmente potrà pagare allo Stato le 2 lire, per cui queste quote di 2 lire si ridurranno in generale a dei *non-valeurs*, come li chiamano i Francesi, a quote, cioè, che figurano, ma che effettivamente non saranno pagate, mentre intanto andranno in discarico di chi sarebbe in grado di pagarle.

Per conseguenza anche sotto questo rapporto io credo che non si possa non eccettuare dall'imposta anche i padri di famiglia che non abbiano che 250 lire di reddito.

Se non che mi si obietterà: se voi dite che quelli che non hanno che 250 lire di reddito finiranno per lo più per non pagare l'imposta, a che dunque perorate a favore di essi?

Io peroro, o Signori, perchè vi è nella legge un effetto morale, un effetto che ha grandissima influenza sulle popolazioni, che dà, per così dire, il carattere alla legge.

Ora, quando la legge si spinge sino a prescrivere di togliere il necessario all'individuo pella sua esistenza, trovo ch'essa veste un carattere di rapacità, di odiosità che servirà potentemente con tutti gli altri inconvenienti già notati nella medesima a screditarla presso le popolazioni. Ora io credo che nei momenti nei quali versiamo sia somma politica usare i riguardi possibili alle popolazioni pressochè indigenti; quindi non posso a meno d'insistere perchè questa eccezione odiosa in danno dei padri di famiglia (e dico eccezione perchè, come ho detto testè, risulta dai dati statistici che ho accennati, che gli esentati sono, per lo meno, eguali in numero a quelli che sono colpiti), questa eccezione odiosa a carico dei padri di famiglia posti in una posizione che tocca l'indigenza si faccia dalla legge completamente sparire.

Propongo adunque che si sopprima ogni tassa per chi non ha un reddito di qualunque natura imponibile, superiore alle 250 lire.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Se io ho ben inteso la proposta dell'onorevole Senatore Farina, essa non è che la riproduzione di quella che fece all'articolo 7, e consisteva nello esimere dall'imposta anche i padri di famiglia.

Questa esenzione fu respinta dal Senato, e non vedrei come oggi si possa in altra forma riprodurre lo stesso concetto; per conseguenza non adduco le ragioni che avrei in pronto per combatterlo, ma sollevo assolutamente la questione pregiudiziale.

Quanto poi alle parole: « un reddito complessivo di qualsiasi origine » inferiore alle lire 250 annue imponibili, la spiegazione, a mio avviso, è chiarissima, e sta in ciò che l'esenzione è data a quelli che hanno 250 lire di reddito mobile, e non hanno altro; ma se uno da altra origine, per esempio, da redditi fondiari avesse 100 mila lire, e denunciasse 250 lire di redditi mobili derivantogli, per esempio, da un'azione di società commerciale o da una pensione qualsiasi, questi non potrebbe invocare quella disposizione, la quale è data a favore di coloro che non hanno altro che 250 lire, mentre il reddito complessivo di questo contribuente supera d'assai questa somma.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Comincerò per ribattere alcune cose dette dal signor Ministro quanto alla parola *complessivo*. *Complessivo* vuol dire che comprende, ma quello che propone il signor Ministro è escludente, cioè, che ha un reddito di lire 250 esclusi gli altri. Ma *complessivo* pare invece che voglia abbracciare tutti i redditi qualunque; in conseguenza le osservazioni del signor Ministro non credo siano giuste. *Complessivo* può dire il reddito che Tizio ha sia mobile che fondiario. Se si volesse dire soltanto esclusivamente mobile, converrebbe esprimersi diversamente.

Io poi aveva chiesto in origine la parola contemporaneamente al sig. Senatore Farina, per far vedere quanto era forte questa imposizione di 2 lire sopra redditi minimi, sopra redditi che ponno essere resi quasi nulli, se si viene a cercare il modo con cui vengono, e di che si compongono.

Questa tassa di 2 lire può cadere anche sopra un domestico, il quale abbia un salario di 50 o 60 lire ed il resto lo riceva in cibaria. Bisognerà che si vada dal padrone per sapere quanto gli dà di minestra, di pane, di vino, e questo sarà compreso nei redditi.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Pareto. Io domando se è giusto che si faccia pagare costui che è veramente indigente, giacchè alla fin fine non ha che una cinquantina di lire di reddito. Aggiungasi che una parte grandissima dei 30 milioni che deve fruttare questa legge sarà pagata da questa categoria di contribuenti in virtù di questo alinea.

In una statistica approssimativa è detto che 3 milioni e 500 mila sarebbero all'incirca i paganti, i quali hanno un reddito minore di 250 lire. Questi 3 milioni e 500 mila individui che pagano 2 lire danno un totale d'introito di 7 milioni.

Ora, prendendo noi 30 milioni in tutto con questa legge, veniamo a dire che i più poveri cominciano a pagare un quarto circa della tassa totale, mentre gli agiati non pagheranno poi che gli altri tre quarti. E osserviamo poi un poco che cosa sono 2 lire per questa gente, la quale non ha che 250 lire di reddito calcolate nel modo che ho accennato io poc' anzi, cioè, con piccolo salario, tenendo conto della minestra, del vino e del pane. Che cosa sono 2 lire? Due lire equivalgono a più di due giornate del loro lavoro, e toglierete loro queste 2 lire, riducendoli così quasi all'assoluta indigenza? dite piuttosto che date loro un certificato d'indigenza, che non li tassate, ma non venite a dire che meritano di essere tassati anche quelli che hanno così poco. E poi mi si dice che non vi è capitazione in questa legge! Io trovo che vi è capitazione, perchè si dice che chiunque avrà una così minima entrata deve dare 2 lire. Ci è in verità una bella e buona capitazione sotto altro nome.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Il senso che fece la prima parte dell'articolo 28 sugli onorevoli Farina e Pareto lo fa anche a me; ma parmi che si potrebbe ovviare agli accennati inconvenienti colla semplice citazione degli articoli 8 e 9 nei quali è fatta l'eccezione alla quale essi alludevano. Infatti l'articolo 9 dice: « I redditi agrari non vanno soggetti a tassa, se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

L'articolo 8 enumera altri casi di esenz. se dall'imposta.

Se dunque noi votiamo l'articolo 7 come contenente eccezioni; parrebbe che verrebbero escluse implicitamente le altre due.

Io dunque proporrei al Senato di aggiungere nelle eccezioni la citazione degli articoli 8 e 9 perchè di fatto le eccezioni ivi comprese sono già state approvate dal Senato.

Senatore **Farina**. Non insisterò su quanto già disse l'onorevole Senatore Pareto: le mie osservazioni si porteranno sulla questione pregiudiziale messa in campo contro l'emendamento da me proposto per parte del Ministro delle Finanze.

Non è nuovo, nè inusitato, che un concetto il quale non trovò accoglimento in una forma, lo trovi in una altra presso lo stesso corpo politico che nella prima forma l'aveva rifiutato.

L'emendamento da me proposto in quell'articolo aveva un gravissimo inconveniente, ed era, che si complicava colle relazioni di famiglia in modo, che diventava quasi impossibile il darvi esecuzione.

In fatti se si pone mente alla dicitura di quell'articolo si vede come una delle condizioni dell'esenzione sia la convivenza col capo di casa.

Ora siccome avevo detto di aggiungere i capi di casa alla dicitura dell'articolo, ne conseguiva che si esentavano i capi di casa se convivevano coi capi di casa, cioè se convivevano con se stessi.

Non è dunque maraviglia se non fu accettato, perchè esso fu improvvisato, ed un momento dopo la votazione dovetti io stesso riconoscere che non era accettabile; ma nel caso attuale, la cosa non sta in questi termini.

Io prendo argomento dalle votazioni che ha già fatto il Senato per dire, che come ha esentato coloro, che si trovavano in una condizione sociale di gran lunga migliore di quella dei capi di casa, dei padri di famiglia, così ragion vuole, che si esentino anche coloro che sono molto più gravati di quelli che furono già esentati.

Per conseguenza io persisto nel proporre l'emendamento soppressivo del quale ho fatto cenno or ora.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola per proporre una modificazione a quest'articolo.

Presidente. Permetta il signor Senatore Cataldi: prima leggerò l'emendamento che fu proposto dal Senatore Martinengo e la cui redazione fu trasmessa al banco della Presidenza, per vedere, se è appoggiato: dopo avrà la parola.

Il Senatore Martinengo propone che all'articolo 28, dopo la citazione dell'articolo 7 nella prima parte del medesimo, si aggiunga la citazione degli articoli 8 e 9.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al Senatore Cataldi.

Senatore **Cataldi**. L'emendamento che vorrei proporre è il seguente:

« Ogni individuo che abbia un reddito imponibile complessivo tra le 250 e le 500 lire annue, che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2.

« Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il rapporto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento.

« L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale e consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori a lire 500. »

Presidente. Invito il Senatore Cataldi a far passare il suo emendamento al Banco della Presidenza.

Ministro delle Finanze. Farei osservazioni, ma il Senatore Cataldi vorrà forse spiegar prima le ragioni del suo emendamento.

Senatore **Cataldi**. Dirò i motivi su cui mi appoggio: sarò brevissimo. In quest'articolo in sostanza sono comprese e tassate le persone che prestano servizio: ora fra queste persone ve ne sono tante che vivono dei

salari che percepiscono: l'obbligare una persona che possa guadagnare 300 franchi circa, a pagare la tassa, credo che sarebbe precisamente invertire la legge, ed allora invece di chiamarla legge sulla ricchezza mobile, dovrebbe dirsi legge sulla povertà.

Queste povere persone che servono, molte volte hanno anche famiglia; io domando come possono con 250 o 500 lire mantenere se stesse e la famiglia ed anche contribuire al Governo con lire due? Quando hanno un'entrata così ristretta non mi pare ragionevole l'obbligarle ad un così grave sacrificio: oltre di ciò questo principio stesso è già stato applicato dal Senato nell'articolo 7; dal momento che si esclude una donna, un figlio che non abbia 250 lire di reddito, mi pare che debba pure essere escluso dalla tassa un povero servitore.

Mi induce poi a proporre tale modificazione anche una ragione di convenienza: si è sentito precisamente quanta difficoltà ci sia nell'interpretare l'art. 20 nei diversi alinea. Io sono persuaso che la massima parte della gente di servizio, che dovrebbero fare la dichiarazione, dichiarerà nulla, e che in conseguenza la Commissione dovrà cercare se un uomo di servizio abbia più di 100, 200, 300 lire di rendita. A me pare quindi venire la conseguenza che la Commissione, la quale nel silenzio del tassabile dichiara quanto debba pagare, applicherà una tassa superiore. Questa mia proposta, credo, debba rendere più facile e più attuabile la legge, giacchè nelle leggi di finanza si conosce bene che quanto più facile se ne rende l'esecuzione, tanto più facilmente si potrà indurre il tassato a pagare.

Ministro delle Finanze. Tre emendamenti sono in presenza, il primo è quello del Senatore Farina, sul quale domando formalmente la questione pregiudiziale, parendomi già questione decisa.

Il secondo è quello del Senatore Martinengo: ma, o io non ho ben compreso, o mi sembra che il suo emendamento vada precisamente all'opposto di ciò che vogliamo.

Io non dirò che questa locuzione sia perfetta, se se ne trova una migliore si addotti pure, a me quella che abbiamo dinanzi pare chiara abbastanza; ma quando egli propone di aggiungere nelle eccezioni, oltre l'articolo 7 anche gli articoli 8 e 9, mi sembra che venga a dire che non si terrà conto in nessun modo delle altre rendite: or ciò è l'opposto di quel che noi vogliamo indicare.

Noi vogliamo indicare in quest'articolo che il beneficio delle lire 2 è per coloro che hanno una rendita mobile di lire 250, e nessun altro reddito. Ma se ci fosse uno che avesse una rendita fondiaria di 100 mila lire, egli non potrebbe invocare eguale beneficio per le sue 250 di reddito di ricchezza mobile. Potrebbe bensì invocarlo se fosse accolto l'emendamento dell'onorevole Senatore Martinengo, laonde io non posso per alcun modo accettarlo.

Vengo alla proposta del Senatore Cataldi, la quale

certainemente è molto grave, ed è tanto più lodevole in lui, in quanto che possedendo egli grande copia di ricchezze mobili, colla sua proposta farebbe ricadere a carico proprio quella parte della quale vuole sgravare le minori fortune.

Io non posso a meno di non partecipare a questi sentimenti e a questi desideri pietosi: ma d'altra parte confesso che non saprei indurmi ad accettare il suo emendamento, prima che l'esperienza ci abbia dati i risultati della tassa che stiamo ora discutendo.

Io prego anzitutto l'onorevole Senatore Cataldi a considerare che non si parla di rendita effettiva, ma di rendita imponibile, il che è sempre un'avvertenza da non dimenticare, e che anche all'onorevole Parco poteva tornare acconcio il ricordarlo quando parlava di proporzioni fra il salario e la rendita che deve tassarsi. Qui si tratta di una rendita imponibile, che nel caso attuale, derivando dall'opera propria e dal lavoro, deve calcolarsi tre ottavi meno di quello che è la rendita effettiva.

In secondo luogo è da avvertire che il tassatore non manderà la scheda a tutte le persone alle quali egli alludeva; esse sono troppo note nel comune perchè ci sia la necessità di mandare loro la scheda: il comune sa bene quali sono gli uomini che non essendo indigenti pure hanno dai loro guadagni una rendita così modica da non soggiacere alla tassa proporzionale.

Su questo punto dovrà provvedere il regolamento, ma, a dir vero, non vedrei un ostacolo nell'obbiezione che egli mi ha fatto, traendola dalla difficoltà di mandare la scheda agli uomini che prestano servizio materiale; essi potrebbero in qualche modo essere esonerati da questa formalità, dietro dichiarazione della Giunta.

Ma entrando nella sostanza della proposta dell'onorevole Cataldi, mi sembra che questa modificerebbe la legge in due punti capitali: il primo punto è, che porta il limite *maximum* della tassa di favore di lire 2, da 250 lire di reddito imponibile, vale a dire 400 lire di reddito effettivo a lire 500 di reddito imponibile cioè 800 lire di reddito effettivo. Ma poi non fa più differenza al di sopra di questo reddito, e passa per conseguenza dalla tassa di favore alla tassa proporzionale di quotità: cosicchè, se per cagion d'esempio, taluno avesse 801 lire di reddito effettivo che sarebbero 500 e qualche frazione di lira di reddito imponibile, e la tassa di quotità spettante a ciascuno fosse il 4 per 100, colui che avesse 499 lire di rendita imponibile pagherebbe due lire, colui che ne avesse 501 pagherebbe 20 lire e una frazione.

Io adunque credo che colla proposta del Senatore Cataldi si torrebbe alla legge una condizione ben equa, che è la gradazione fra il limite *minimum* e le 500 lire di rendita imponibile.

Ma in realtà avrebbe poi questa sua proposta un effetto tanto benefico quanto egli si aspetta?

Io credo che no; io credo che quando siamo al dis-

sotto delle 400 lire di reddito effettivo, cioè al dissotto di una somma che equivale a poco più di una lira al giorno, sarà ben facile che le Giunte comunali riconoscano l'impossibilità di pagare la tassa....

Senatore Farina. Se la legge li contempla, non possono le Giunte....

Ministro delle Finanze. Li chiamerà indigenti.

Senatore Farina. Ma quando c'è nella legge....

Ministro delle Finanze. Se ella vuole dica le sue ragioni, parlerò dopo di lei.

Presidente. Prego il signor Senatore Farina di non interrompere, parlerà dopo, continui ora il signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Io voleva dire che la quantità di coloro i quali abbiano un reddito imponibile al dissotto di 250 lire, e che nondimeno non siano dichiarati indigenti è a supposti poco numerosa, cosicchè il beneficio di cui parla l'onorevole Cataldi si estenderebbe ad una piccola classe di persone.

Comunque sia poi, il beneficio non lo risenterebbero i meno abbienti; ma il beneficio maggiore l'avrebbero coloro i cui redditi stanno fra le 250 e le 500 lire, che anzi il beneficio sarebbe maggiore a misura che ci avvicinassimo a lire 500 di reddito.

A questi veramente l'emendamento del Senatore Cataldi porterebbe un beneficio reale, perchè invece di una tassa, comunque di favore, ma pure proporzionata alla rendita medesima, e scalare, egli accomunerebbe la tassa fissa di lire 2, che noi proponiamo pei minori redditi.

Non negherò, e sarebbe questo contrario al sentir mio, che convenga gravare le piccole fortune; ma è forza aspettare i risultamenti dell'esperienza, prima di giudicare se, e sino a qual punto si possa andare nelle esenzioni e nelle agevolanze.

La tassa di favore poi che noi proponiamo, benchè sia per colpire le piccole fortune, non credo debba ritenersi sproporzionata alle loro forze.

Concludo che lo sgravare i redditi che sono al disotto delle lire 250, non sarebbe beneficio cui molta gente parteciperebbe; che il portare la tassa fissa dalle lire 250 alle 500 di reddito imponibile, sarebbe veramente qualche cosa di più rilevante, ma nella prima imposizione della legge potrebbe metterne a repentaglio l'esecuzione; che, finalmente, ove dalla tassa fissa di lire 2 sopra 500 lire di reddito, si passasse d'un salto alla tassa proporzionale ordinaria, si toglierebbe uno dei requisiti di equità che sono in questa parte del progetto di legge.

Per queste ragioni e sebbene io creda che coll'andar del tempo, quando l'esperienza avrà dimostrato gli effetti della legge stessa e la quantità della materia imponibile, si potrà cercare di alleviare o di togliere anche affatto il peso di questa tassa dai piccoli redditi, non potrei per ora accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Cataldi.

Ciò mi basti avere dichiarato, senza entrare a discu-

tere più addentro la sua proposta, che sconvolgerebbe la base di questa legge, la quale abbiamo ben innanzi condotta.

Presidente. Il Senatore Farina aveva chiesto la parola: io lo avverto che è la terza volta che...

Senatore Farina. Io l'avevo chiesta per rispondere all'interpellanza fattami dal signor Ministro delle Finanze; se il Senato crede che parli, parlerò, del resto, se lo crede inutile, tacerò.

Voci varie. Parli, parli.

Presidente. Giacchè il Senato le permette di parlare, parli pure; lo prego solo ad aver la bontà di limitarsi unicamente alla fattale interpellanza.

Senatore Farina. Prego il Presidente a stare bene attento quando io ecceda nella mia risposta alla fattami interpellanza, e ad arrestarmi...

Presidente. La preghiera che le ho fatto di limitarsi all'interpellanza è nell'interesse di tutti e particolarmente della discussione.

Ora ha la parola.

Senatore Farina. Io mi sono permesso di interrompere il signor Ministro, quando egli diceva che per la equità delle Commissioni tassatrici, quando si vedrà che veramente il contribuente, non ostante che avesse sole 250 lire di rendita, fosse indigente, sarebbe dichiarato tale, e come tale non sarebbe colpito.

Questa sicuramente sarebbe, a mio credere, una cosa che si potrebbe fare quando non vi fosse un limite determinato nella legge; ma siccome questo limite vi è, ed è detto che si deve anche colpire chi è al dissotto di esso, allora il tassatore non diventa che esecutore cieco e materiale della legge: almeno io intendo la legge in questo senso.

Dunque, quantunque si conosca che, filantropicamente parlando, sarebbe il caso di eccettuare questi poveri contribuenti, si sarà pure forzati dalla precisa disposizione della legge a comprenderli e tassarli.

Ministro delle Finanze. Prendo la parola per dire che forse mi sarò molto male spiegato, poichè il Senatore Farina risponde ad alcune cose che non credo di aver mai dette.

Presidente. Leggo nuovamente l'emendamento del Senatore Cataldi per vedere se è appoggiato....

Senatore Cataldi. Vorrei aggiungere due parole di sviluppo al mio emendamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Ringrazio anzitutto il signor Ministro delle Finanze delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi, ed osservo poi che lo stesso signor Ministro riconosce che anche le persone che hanno una rendita al dissotto delle 250 lire devono pagare la tassa.

A questo riguardo il mio emendamento può anche facilitare l'attuazione della legge, perchè il calcolo per le 250 lire è assai difficile, mentre colla mia proposta sarebbe più facile condurre i contribuenti a pagare le piccole quote.

Mi rimetto del resto a quanto deciderà il Senato.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Cataldi per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra.)

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Farò avvertito il Senato che su quest'articolo vi sono tre emendamenti.

Primo quello del Senatore Martinengo, il quale consiste unicamente nell'aggiungere dopo le parole dell'articolo 7 la citazione degli articoli 8 e 9.

L'altro è quello che ho letto testè del signor Senatore Cataldi, il quale abbraccia la prima e la terza parte dell'articolo medesimo.

Il signor Senatore Farina finalmente propone la soppressione della prima parte di quest'articolo.

Comincerò dal mettere ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Martinengo che consiste nell'aggiungere la citazione degli articoli 8 e 9 dopo le parole dell'articolo 7.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora, siccome la proposta di emendamento suppressivo equivaie alla semplice negazione di voto, per rispondere all'eccitamento del Senatore Farina, metterò ai voti partitamente le varie parti dell'articolo 28.

Così, quelli che saranno del parere del Senatore Farina, voteranno contro la prima parte di quest'articolo.

Avverto però il Senatore Farina che, ove fosse soppressa la prima parte di quest'articolo, converrebbe poi riformare l'articolo intiero.

Senatore Farina. Ciò è bene inteso, e l'avevo già spiegato.

Presidente. Dunque metterò ai voti partitamente i diversi paragrafi di quest'articolo 28, cominciando dagli emendamenti che ai medesimi si riferiscono.

Viene ora l'emendamento del Senatore Cataldi che rileggerò.

(Vedi sopra.)

Senatore Plezza. Vorrei sentire una spiegazione dal proponente di questo emendamento.

Credo che nella opinione del proponente i redditi inferiori di 250 lire vanno esenti dall'imposta e non trovo nel suo emendamento formolata quest'esenzione.

Senatore Cataldi. Dal momento che sono esclusi...

Senatore Plezza. ...Non la trovo questa esenzione. Secondo la legge tutti sono soggetti all'imposta, se si toglie l'articolo che gli assoggetta ad un'imposta minore e contemporaneamente non si mette nell'emendamento che abbiano ad essere esenti da imposta, è certo che pagheranno l'imposta e la pagheranno più grave che i possessori da 250 a 500 lire di rendita.

Senatore Cataldi. Resterebbe implicito...

Senatore Plezza. Allora cadono nell'imposta generale.

Presidente. Il signor Senatore Cataldi crede di deferire alle osservazioni del Senatore Plezza?

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando io ho risposto al Senatore Cataldi, autore d'una proposta veramente grave e meritevole di profonda considerazione, non ho avvertito che nell'articolo settimo è già decisa la questione, e che per conseguenza anche su questo punto non ho che a chiedere la questione pregiudiciale.

L'articolo 7 dice:

« Sono esenti dall'imposta i figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine, godute separatamente dal reddito del capo di famiglia. »

La questione è dunque decisa; e ora non credo che si possa ripigliare la discussione, per quanto le ragioni dei propinanti potessero esser valide.

Richiamato sulle disposizioni dell'articolo 7 dalle osservazioni del signor Senatore Plezza, invoco la questione pregiudiciale sulla proposta dell'onorevole Senatore Cataldi, come su quella dell'onorevole Senatore Farina.

Senatore Plezza. Mi pare che la questione pregiudiciale non sia opponibile, perchè è sempre lecito al Senato di fare un'aggiunta anche alle parti anteriori della legge già votate.

Se il Senato vuole aggiungere una nuova esenzione da imposta è sempre in sua facoltà. Sta al signor Senatore Cataldi di vedere se crede di proporla.

Presidente. Ho interrogato il Senatore Cataldi se deferiva alle di lei osservazioni: il signor Senatore Cataldi non ha risposto, conseguentemente metto ai voti la prima parte di questo emendamento.

Chi approva la prima parte dell'emendamento del Senatore Cataldi, che ho testè letta, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

La seconda parte dell'emendamento del Senatore Cataldi è identica coll'articolo del progetto.

Comincerò per mettere ai voti la parte dell'articolo del progetto ministeriale...

Senatore Cataldi. Dal momento che è rigettata la prima parte del mio emendamento ritiro per conseguenza il resto.

Presidente. Dunque è ritirata la seconda parte dell'emendamento del Senatore Cataldi.

Torno a mettere ai voti partitamente quest'articolo 28, ma secondo il progetto ministeriale, perchè sulla prima parte cade ciò che si chiama emendamento suppressivo del signor Senatore Farina.

« Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili e che non sia compreso nelle eccezioni dell'articolo 7, sarà tassato in ragione di lire 2. »

Chi approva questa parte dell'articolo 28, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ho avvertito che quando si dice impropriamente un

emendamento soppressivo, non è altro che ricusare il voto alla disposizione che è relativa a quella opinione che emette il Senatore. Qualche volta si usa l'espressione emendamento soppressivo; ma non si può mettere ai voti la soppressione in astratto.

Ora proseguo perchè non ci è più emendamento che colpisca le parti successive.

« Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore al 4 per cento.

» L'ammontare di quest'imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.

» Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa per regolare progressione, in modo che, partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire giunga alla somma che, secondo la quotità normale, sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

Chi approva queste tre parti successive dell'articolo 28 voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 28.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo l'ora già tarda, si rimanderà a domani il seguito della discussione. Darò intanto cognizione al Senato dell'ordine del giorno; proporrei per domani al tocco: riunione negli uffizi per l'esame del progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna; alle due in seduta pubblica per il seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e poscia per la discussione del Trattato di commercio e Convenzione di navigazione colla Francia.

- Se non ci sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno resterà fissato in questa conformità: al tocco negli uffizi, alle due in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LV.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Interpellanza del Senatore Chiesi al Ministro dell'Istruzione Pubblica — Risposta del Ministro suddetto — Proteste ed istanze del Senatore Montanari cui risponde il Ministro dell'Istruzione Pubblica — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Osservazioni del Senatore Arnulfo sull'articolo 29 — Considerazioni al riguardo dei Senatori Scialoja (Relatore), Duchoqué, Pareto, Di Revel e del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 29 — Riproduzione degli emendamenti (paragrafi 2, 3) della Commissione all'articolo 11 del Senatore Duchoqué — Parole del Ministro delle Finanze e confutazione dei medesimi — Considerazioni del Senatore Scialoja a sostegno della proposta Duchoqué -- Risposta del Ministro delle Finanze — Reiezione dei paragrafi 2 e 3 riproposti dal Senatore Duchoqué — Articolo Addizionale del Senatore Plezza da porsi dopo l'articolo 29 — Osservazioni del Ministro delle Finanze contro, e del Senatore Pareto in favore — Parole del Senatore Lauzi al riguardo — Approvazione dell'articolo addizionale del Senatore Plezza e dell'articolo 30 — Proposta del Senatore Scialoja per la soppressione dell'articolo 31 acconsentita dal Ministro delle Finanze — Proposta di aggiunta all'articolo 30 del Senatore Farina — Parlano sulla medesima i Senatori Scialoja, Cambrey-Digny, Lauzi, Duchoqué, Pareto, Alfieri ed il Ministro delle Finanze — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Farina — Adozione della proposta della Commissione per la soppressione dell'articolo 31 — Emendamenti della Commissione all'articolo 32 — Considerazione del Senatore Arnulfo sull'articolo suddetto — Parlano al proposito i Senatori Scialoja, Giovanola, Balbi Piovera, Cadorna e il Ministro delle Finanze — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica fa omaggio al Senato del 17° fascicolo della *Illustrazione del Duomo di Monreale*.

Il signor Senatore Chiesi trasmise alla presidenza, a norma del regolamento, la proposta di un'interpellanza che desidera muovere al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, sui disordini dell'Università di Bologna, lamentati da non pochi giornali.

Interrogo il Senato quando voglia dar luogo a questa interpellanza.

Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica essendo presente, esso potrà dirci quando intende rispondere alla medesima.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se ciò non ritarda i lavori del Senato io sono pronto a rispondere fin d'ora.

Presidente. Se il signor Senatore Chiesi desidera di far la proposta interpellanza adesso, il Ministro non dissentendo e non essendovi osservazione in contrario, io gli darei la parola.

Senatore Chiesi. Parecchi giornali hanno parlato di gravi disordini avvenuti nella Università di Bologna: sarebbe stato fischiato un professore, la disciplina sarebbe rilassata, la legge ed i regolamenti vigenti nelle altre Università del Regno sarebbero impunemente violati, e in vece loro, mantenuti in osservanza vecchi regolamenti, incompatibili coll'attuale ordine di cose, e coi regolamenti da cui sono rette le altre Università. Insomma, stando a questi giornali, l'illustre Università di Bologna sarebbe un corpo gravemente infermo, e quasi in istato di anarchia.

L'Italia, o Signori, ha bisogno d'armi e di scienza, e tutti gli italiani non possono non commuoversi a tali notizie, anche perchè i mali delle Università sono contagiosi e facilmente si riproducono in altre, e massime nelle Università vicine.

Se a tutti gli italiani deve premere lo splendore ed il lustro delle Università del Regno, certamente ai cittadini dell'Emilia deve stare a cuore l'onore ed il decoro dell'illustre Ateneo bolognese, che per l'addietro procacciò tanta rinomanza di celebrità alla città di Bologna; ond'io che mi pregio di appartenere alla cittadinanza dell'Emilia, mi fo lecito pregare il sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica qui presente, a voler compiacersi di dichiarare se sussistano realmente i fatti lamentati dai giornali, ed in caso affermativo, quali sieno stati i provvedimenti presi perchè le cose di quell'Università siano ridotte a stato normale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Debbo far presente al Senato che l'onorevole Senatore Chiesi ha notato sui giornali una figura la quale invece di essere il ritratto è la caricatura, come spesso si vede nei giornali. I disordini di cui si fa tanto lamento nell'Università di Bologna, mi pare che si possano ridurre a due capi. L'uno quello cui ha fatto allusione l'onorevole Chiesi, cioè a dire, insulti ad un professore, l'altro gli ordini cui quali si regge l'Università.

Quanto al primo, ecco come andò la cosa: il 14, se non erro, di dicembre, il professore di Geodesia, dando lezione o alla fine della lezione, ricevette insulti dagli studenti.

Il Miniatero ne fu informato quasi ad un tempo dai reclami del professore, e dal rapporto del reggente dell'Università di Bologna.

Da questo rapporto si ritraeva che il reggente, secondo suo dovere, aveva convocato il Consiglio di reggenza, per provvedere a questo; il Consiglio di reggenza si era avvisato di domandare provvedimenti al Ministero. Io considerai che secondo il regolamento uni-

versitario del settembre dell'anno passato appartiene appunto al Consiglio di reggenza di pronunciare contro gli studenti le pene necessarie al mantenimento della disciplina; perciò chiamai il Consiglio di reggenza all'adempimento del suo dovere su questa parte. Ed ho il piacere di dire che il Consiglio di reggenza con una successiva deliberazione ha stabilito che agli studenti di quella scuola sia fatta l'ammonizione che è la prima delle pene stabilite dal regolamento, e nello stesso tempo siano chiamati a dare soddisfazione al professore il quale ricevette l'insulto; nel caso ricusassero si applicasse il terzo grado di pena stabilito dal regolamento, che è l'esclusione dagli esami. Ora aspetto l'esito di questo provvedimento.

Debbo aggiungere che in questa occasione erano nati nuovi dispareri tra alcuni professori dell'Università di Bologna, e che alcuni avevano fatto pervenire al Miniatero una istanza domandando che si aprisse un'inchiesta.

Io, come doveva, sentii anche su questa parte il Consiglio di reggenza; ma leggendo la domanda nello stesso tempo che la trasmetteva al Consiglio, forte mi ripugnava l'idea di un'inchiesta, la quale non avrebbe potuto avere alcun serio fondamento.

Difatti il Consiglio ha procurato d'informarsi della condizione delle cose con tutti i mezzi e da persone autorevolissime appartenenti all'Università ed ha conchiuso che assolutamente l'inchiesta sia inopportuna, ch'essa non avrebbe fatto altro che turbare l'Università senza alcun pratico risultamento. Al quale parere io ho assentito dopo aver preso anche private informazioni dalle persone più degne di fede, e spero che questo speciale fatto resti lì, e che ne sia sepolta la memoria, dopo la soddisfazione che avran data gli studenti al professore. E così la disciplina in questa ed in ogni altra occasione sarà da me fortemente mantenuta.

Ora vengo alla seconda parte dell'appunto dei giornali toccata dall'onorevole Senatore Chiesi, e dico, che se in questa la caricatura non è tanto forzata di faccia al ritratto, è pur sempre una caricatura.

Per esempio, si è detto che l'Università di Bologna si regge ancora colla bolla *Quod divina sapientia*, mentre tutti sanno che l'Università fu riordinata al momento della liberazione di quella provincia con una legge del governatore Cipriani. La quale se non porta un ordinamento conforme a quello della legge Casati, e se io non la credo la più perfetta che si possa desiderare, non lasciò al certo l'Università di Bologna quale si reggeva sotto il governo papale; è in ogni modo una legge la quale non si può riformare se non per mezzo di un'altra legge.

Quando sarà il caso di rassegnare al Parlamento il definitivo ordinamento delle Università, certamente dovranno sparir le anomalie che or restano nell'ordinamento dell'Università di Bologna, le quali son lievi del resto: per esempio, le facoltà non sono composte per-

fettamente come nella legge Casati e sono governate da Collegi nei quali non entrano tutti i professori delle facoltà stesse, poi da questi Collegi si mandano rappresentanti al Consiglio di reggenza. Questo certamente non è l'ordinamento il più logico, ma comprende bene il Senato che si tratta di piccole differenze, di non gravi inconvenienti, i quali, se hanno potuto dare occasione a qualche reclamo nell'Università di Bologna potranno essere facilmente riparati dalla nuova legge generale sulla pubblica istruzione.

Credo d'aver soddisfatto all'interpellanza dell'onorevole Senatore Chiesi, di aver ridotto al vero valore i fatti accennati, i quali non hanno messo ad alcun repentaglio il decoro né la disciplina dell'Ateneo Bolognese.

Senatore Chiesi. Io mi dichiaro soddisfatto delle risposte date dal signor Ministro, e sono assai lieto che le cose da lui dette abbiano pienamente dimostrato che io ho visto in quei giornali non il ritratto, ma la caricatura dei disordini nell'Università di Bologna.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari, ben inteso su questo argomento delle interpellanze.

Senatore Montanari. Molto assennatamente, o Signori, il Senatore Chiesi ha mosso interpellanza sulla Università di Bologna dopo le dicerie e le accuse che si udirono i di passati nei giornali. Quindi io ringrazio il Ministro della Pubblica Istruzione, il quale colla voce autorevole del Governo ha ridotto al loro valore i fatti e respinto le contumelie.

Io che appartengo a quell'illustre Ateneo e che ho l'onore di presiedervi, debbo pure alzare la voce per protestare solennemente contro quelle accuse, le quali furono tanto ingiuriose quanto destituite di fondamento.

Solamente mi asterrò di rispondere oggi a tutte quante per minuto, perchè non debbo intrattenere a lungo il Senato che è occupato nella discussione di una legge gravissima che è urgente di votare.

E siccome la risposta si può dare con fatti palpabili e con documenti inconcussi, così nell'ufficio di reggente ed in mio nome proprio la renderò pubblica colla stampa. Allora si vedrà quanto ingiustamente sia stato vituperato un Ateneo dei più illustri d'Italia. Se non che io avrei desiderato dal signor Ministro, che smentisse le allusioni relative all'amministrazione economica dell'Università di Bologna. E siccome questo è un punto molto grave e delicato, così io credo che il signor Ministro, il quale conosce perfettamente le cose, non ricuserà di dire una parola che lavi l'Università da una taccia che altamente io respingo.

Prego dunque il signor Ministro, prima di chiudere questa interpellanza, di dire qualche cosa sull'amministrazione economica dell'Università di Bologna.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non avevo creduto necessario di toccare questo punto, perchè veramente mi pareva il meno importante, e l'onorevole Senatore Chiesi non lo toccava.

Nell'Università di Bologna si è tenuto infino all'anno scorso, come in parecchie altre Università, l'amministrazione dei diritti di laurea e quella di un potere denominato la Torre di Coceno.

L'Università tra gli altri stabilimenti aveva fondato uno spedale di clinica nel palazzo Azzolini, per l'istituzione del quale e per il mantenimento che rimaneva tutto a suo carico, si erano spese somme considerevoli. Perciò era naturalissimo che alla fine dell'amministrazione le spese si fossero trovate maggiori delle entrate.

Nell'anno corrente l'Università di Bologna ha presentati i conti di queste entrate e di queste spese, ed io non avendo nulla da osservare li ho trasmessi per l'esame definitivo che non si poteva fare nel Ministero dell'Istruzione Pubblica, ma si doveva fare localmente, li ho trasmessi, dico, al signor Ministro delle Finanze, il quale incaricherà i suoi agenti in Bologna di esaminarli.

Accenno queste circostanze perchè si tratta di esame di pura forma, e non perchè ci sia la medesima ragione di menar scalpore di questo disavanzo al quale si deve sopperire, e la cui ragione è evidentissima, essendovi da un lato spese enormi, e dall'altro dei fondi non sufficienti.

Senatore Montanari. Ringrazio il signor Ministro delle date spiegazioni di cui mi dichiaro soddisfatto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Essendo esaurito l'incidente dell'interpellanza, si passa all'ordine del giorno, il quale porta il seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Siamo rimasti all'art. 29 del quale do lettura.

« La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500, avrebbero pagato secondo la quota normale e l'imposta ad essi applicata, giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500. »

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. La Commissione con un lavoro da tutti apprezzato, il Relatore con studi che servirono di base al lavoro della Commissione, proposero due essenziali emendamenti, non solo, ma certamente i più importanti, aventi l'uno per iscopo di assoggettare a consegna ed a tassa i redditi derivanti dai titoli del Debito pubblico; e l'altro d'introdurre un nuovo modo di riparto per una porzione dell'imposta, in ragione cioè del fitto o de' valori locativi.

Non parlo del primo emendamento, in quanto che sopra il medesimo già pronunciò il Senato; e quanto al secondo giovi ricordare che la Commissione e l'egregio suo Relatore furono indotti a proporre quell'emendamento dalla considerazione che i criteri e gli indizi

accennati nel progetto di legge, in conseguenza dei quali si deve fare il riparto del contingente dei 30 milioni fra le provincie e dopo fra i comuni, si riconobbero, isolatamente considerati, viziosi e da non ammettersi, e considerati complessivamente, insufficienti a dar base ad un equitativo riparto.

Questa è la somma delle considerazioni sparse negli studi del signor Relatore, e nella sua relazione; e mossa da tali considerazioni la Commissione propose, che, ritenuti gli indizi ed i criteri di cui nel progetto di legge, si modificasse il riparto (dopo fatte le quote dei singoli contribuenti) nel senso che un terzo della somma ad essi attribuita sulla base del reddito venisse posta in massa e quindi ripartita, prendendo per norma di questo parziale riparto il valore locativo.

La Commissione ed il suo Relatore spiegarono ben chiaramente come fosse importantissimo questo nuovo riparto, affermando che senza di esso viziosa ed ingiusta riescisse la legge proposta.

Ma tale emendamento venne durante la discussione dalla Commissione ritirato, e con esso vennero ritirati gli altri che ne erano la conseguenza.

Quindi ne deriva che quell'insufficienza dei criteri e degli indizi che fu dalla Commissione e dal Senatore Scialoja negli studi e nelle relazioni ampiamente e luminosamente dimostrata, è rinata, e sussiste come sussisteva prima che fosse proposto l'emendamento più volte menzionato. Vedremo più tardi le conseguenze; ma intanto sta che il progetto di legge è passibile delle censure che la Commissione giustamente gli fece, per le quali non altrimenti ha creduto di proporre l'approvazione al Senato della legge, salvo coll'importantissimo emendamento che formò.

Nè si dica che coll'essersi all'articolo 23 introdotta, durante questa discussione, un'aggiunta che porta il N. 7, mercè la quale è data facoltà alle Commissioni comunali di tener conto del valor locativo, siasi supplito in modo equipollente allo scopo dell'emendamento; poichè ognuno vede che in primo luogo per le Commissioni non è obbligatorio il tener conto del valore locativo; in secondo luogo la facoltà ad esse accordata non serve che a dichiarare il più od il meno delle sostanze imponibili; dal che deriva che alcune Commissioni ne terranno conto, altre no, le une in un modo, le altre in un altro; motivo per cui non è per nulla da assimilarsi la facoltà in proposito accordata alle Commissioni all'obbligo che, approvandosi l'emendamento, era imposto, sempre e per tutti i contribuenti, di ripartire un terzo della quota d'imposta di ognuno in ragione del valor locativo. Evidentemente altro è l'emendamento che si era proposto, altro è il disposto dal N. 7 dell'articolo 23.

Sussistono per conseguenza, in oggi che l'emendamento fu ritirato, tutti gli appunti che la Commissione fece al progetto di legge prima che essa proponesse l'emendamento di cui ho fin qui parlato, e derivano

tutte le ineguaglianze di riparto dalla Commissione rilevate; ineguaglianze che compariranno evidenti leggendo gli studi del Senatore Scialoja e la relazione, e considerando che le operazioni da farsi in esecuzione degli articoli 27, 28 già votati, e quelle di cui nell'articolo 29 che esaminiamo, susseguono il riparto già compiuto fino al contingente dei Comuni; vale a dire il contingente provinciale è già determinato, quello dei Comuni è pure stabilito e nel pensiero della Commissione per effetto del suo emendamento si correggevano gli sconci, gli errori che nei riparti comunali si fossero commessi; al contrario ammettendo detti articoli senza l'emendamento ne nascono ineguaglianze, alle quali più non è riparo, e per far meglio ciò comprendere mi spiegherò con un esempio.

Pongasi un Comune cui sia stato assegnato dal Consiglio provinciale un contingente, puta, di diecimila lire.

Stando alla operazione che la Commissione mercè il suo emendamento voleva si facesse, fatto il riparto delle diecimila lire in ragione del reddito imponibile dei singoli contribuenti, il terzo della quota di ciaschedun contribuente doveva essere ripartito secondo il valore locativo.

Per contro, allo stato attuale delle cose, ommesso l'emendamento, il riparto in ragione del reddito imponibile d'ogni contribuente rimane immutabile, non soffre più modificazione alcuna, e perciò sussistono le ineguaglianze fra i contribuenti di un Comune e quelli di un altro, alle quali voleva la Commissione, con un mezzo dirò indiretto, col suo emendamento ovviare. Il che sarà tanto più evidente ove si ritenga che prima di fare il riparto individuale sono da detrarsi le quote di coloro i quali saranno dai Comuni dichiarati indigenti, il cui numero non si conosce all'epoca in cui si farà il riparto dal Consiglio provinciale fra i Comuni; sono da dedursi le somme da pagarsi in meno da coloro i quali hanno un reddito minore di lire 250; più la differenza in meno che pagano quelli il cui reddito non arriva alle lire 500.

Il totale delle quali differenze dovrà essere ripartito in aggiunta alla quota normale degli altri contribuenti, i quali insomma pagheranno la quota propria, ed un soprappiù di essa per tener luogo di quelle di coloro che pagano meno; sebene quando il Consiglio comunale fissò la quota del Comune non abbia potuto avere riguardo (perchè non poteva conoscerli), nè al numero degli indigenti, nè dei meno paganti, il che essendo verissimo ne deriverà che nei Comuni ove saranno molti indigenti, od aventi redditi inferiori a lire 500, le quote saranno molto più onerose che quelle d'altri Comuni.

Nel sistema della Commissione, che io non riconosco come sufficiente a correggere gli errori derivanti da insufficienti ed inesatti criterii, il riparto da farsi del terzo delle quote individuali in ragione del valor locativo correggeva i precedenti errori di riparto i quali possono essere tali da riuscire, siccome affermava la

Commissione, del 5 del 6 o più per cento di differenza fra contribuenti di Comuni vicini.

Io comprendo che la maggioranza dei signori Senatori, o una parte di questa maggioranza, abbia votati molti articoli nella fiducia che l'emendamento proposto dalla Commissione venisse ammesso, persuasa come lo era la Commissione, che coll'emendamento si correggevano delle ineguaglianze; ma ora che l'emendamento scompare, ora che ciò che si è voluto sostituire per nulla lo sostituisce, io penso che ne debba nascere la conseguenza della reiezione della legge.

E dirò di più, non solo penso che quei Senatori i quali hanno votato in tale fiducia daranno un voto negativo all'art. 29, che è uno di quelli da cui deriveranno altresì delle ineguaglianze, ma che la stessa Commissione, la maggioranza cioè di essa che propone l'emendamento vorrà meco dare il voto negativo alla presente legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Prego i signori Senatori che appartengono alla Commissione di finanza di volersi recare al loro posto; è indispensabile che nella Camera ognuno prenda il posto che debbe avere.

Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non credo che il Senato, ai termini in cui siamo, potrà commoversi punto dalle considerazioni che sono state fatte dall'onorevole preopinante.

Non è ora che la Commissione, per organo del suo Relatore ha dichiarato di ritirare il suo emendamento: fino dalla votazione dei primi articoli l'onorevole Relatore disse che si era accordato col Ministero per toglierlo, e ne addusse le ragioni.

Laonde io credo che gli articoli finora votati, lo siano stati colla coscienza e perfetta scienza che la Commissione si era accordata col Ministero per togliere gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 proposti per aggiungere il valore locativo, come uno degli elementi del giudizio che debbe dalle Commissioni essere pronunziato.

Per la discussione poi che ha avuto già luogo sull'art. 23, laddove si trattava di stabilire sopra quali norme le Commissioni potevano procedere per ben accertare l'equità de' loro giudizi, parmi sia stata la questione così bene definita, che non possa alcuno per la soppressione degli articoli riguardanti il valore locativo aver alterato, od alterare ora il suo giudizio.

Ma vi sono coloro i quali, come l'onorevole Arnulfo, sono assolutamente contrarii all'imposta, sia che essa abbia o non abbia il preteso temperamento già proposto dalla Commissione.

A loro io rivolgerò anche una volta il mio discorso quando saremo all'art. 35 dove si tratta del Regolamento; allora esporrò alcune nuove osservazioni sopra la materia.

Questo non credo il momento nè il luogo opportuno di ciò fare; e credo che il Senato non debba preoccuparsi

delle osservazioni state fatte dall'onorevole preopinante: laonde lo prego istantemente a votare l'articolo 29.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Siccome le cose dette dall'onorevole Senatore Arnulfo alludono apertamente al modo onde la Commissione e specialmente il suo Relatore si sono comportati, consentirà il Senato che io contrapponga alle sue parole alcune brevissime osservazioni.

Questa legge è divisa in due parti: nella prima si tratta della repartizione del contingente. L'emendamento del valor locativo non modificava in nulla tutta questa prima parte che concerne la distribuzione di 30 milioni in contingenti provinciali ed in contingenti comunali; esso concerneva unicamente la distribuzione dei contingenti comunali e consorziali in quote individuali di tassa.

Anche oggi, io ripeto, che la introduzione di quel temperamento avrebbe renduto, a mio avviso, alquanto meno imperfetta questa distribuzione; ma il fatto è che l'emendamento non aveva niente di comune colla ripartizione del contingente unico in contingenti locali.

Gli articoli del disegno di legge i quali trattano della distribuzione, cioè quelli che il Senato avrebbe potuto ammettere o respingere con ipotetico riscontro all'ammessione od al rigetto futuro di quell'emendamento, sono appunto gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, cioè tutti gli articoli, la cui votazione ha tenuto dietro alla solenne dichiarazione da me fatta in Senato, e la spiegazione dei motivi pe' quali la Commissione ritirava il suo emendamento: sicchè non si può ammettere, che la persuasione che quell'emendamento sarebbe stato accolto, influisse sulla votazione di quegli articoli co' quali solamente aveva relazione. Quanto poi al Relatore della Commissione egli non farà altro che leggere al Senato un periodo dello studio di lui sottomesso alla sotto-Commissione di finanze di cui fa parte; questo periodo è l'ultimo di quello studio; e riferendosi allo emendamento di cui ha parlato l'egregio Senatore Arnulfo, dice così:

« Discutetelo codesto emendamento, e se vi pare che sia da respingere, o che la prudenza consigli di porporlo ad altri riguardi economici o politici, io piegherò il capo alla vostra sentenza, ed in ogni ipotesi voterò per la nuova imposta, perchè dalle imposte nuove dipende in gran parte il ristauero delle nostre finanze e dal ristauero delle finanze la salute d'Italia ed il suo avvenire. »

Questa era e questa è la mia maniera di vedere: e, conseguente a me stesso, poichè riguardi politici ed economici hanno consigliato di ritirare l'emendamento, io, e come cittadino e come italiano, voterò questa imposta, siccome sin d'allora aveva promesso di fare.

Senatore Arnulfo. Non farò altro che leggere alla

ma volta alcune linee della Relazione della Commissione per giustificare che quando dissi che nell'opinione della Commissione l'emendamento proposto doveva avere per conseguenza di correggere gli effetti degli errori commessi nel fissare i contingenti comunali, io mi apposi al vero. A pagina 33 si legge:

« Senza adoperare il valore locativo nella scala di distribuzione dei contingenti, potrebbe avvenire che i criteri indiziari di ripartizione concorressero a far assegnare a due o più comuni limitrofi, contingenti così diversi tra loro, che la distribuzione diretta sulle sole entrate accertate riesca in uno alla ragione del 4, in altro del 5 o del 6 per cento. »

Era dunque scopo della Commissione col suo emendamento di far sì che i contingenti che fossero inesattamente assegnati a due comuni venissero nel riparto individuale temperati e corretti mediante un riparto regolato dal valore locativo.

Quanto poi alla votazione individuale del Relatore io osserverò che ho bene esaminati i suoi studi ma che io li ho in oggi soltanto invocati nel senso che servono di base, di guida alla Commissione per proporre l'emendamento.

Io quindi, mentre do lode al signor Relatore di esser conseguente a se stesso nella votazione, non dispero, che i membri della Commissione, che riconobbero giuste le censure dal Senatore Scialoja fatte ed in conseguenza di esse abbracciarono l'idea di proporre l'emendamento, vorranno, considerando la legge sommamente difettosa, poichè l'emendamento fu ritirato, respingerla.

Senatore Scialoja. *Relatore.* Unicamente per spiegare il significato delle mie parole lette dall'onorevole Senatore preopinante, io dirò che in quel periodo è affermata cosa che credo vera oggi, come la credevo vera quando l'ho scritta; cioè a dire che dopo avere fatta la divisione dei contingenti provinciali in contingenti comunali, secondo i criteri generali posti dalla legge, può avvenire che nel procedere alla distribuzione del contingente in quote individuali ne risulti una diversità tra comune e comune. Vale a dire che può accadere che in un comune la tassa sia misurata in ragione del 4, ed in un altro comune in ragione del 5. L'emendamento del valor locativo non avrebbe riparato allo sconcio intrinseco di questa diversità, avrebbe bensì servito a dissimulare l'apparenza della disuguaglianza: il che in fatto di imposta è pur un gran vantaggio per sé medesimo. Le quote individuali non essendo più proporzionale esclusivamente alla entrata dichiarata, ma essendo il risultato di due fattori, non sarebbe stata più così spiccata la ragione della tassa alla entrata.

Questo, secondo me, avrebbe anche dato sfogo più ragionevole al contingente; ma certo il valore locativo non avrebbe per nulla influito a variare il contingente medesimo. E perciò, ripeto, che il riparto dei 30 milioni in contingenti locali era affatto indipendente dal valore locativo.

Ministro delle Finanze. Io spero che non avverranno gli sconci ai quali testè si alludeva, e lo spero non solo per la complessa maniera con cui i contingenti si distribuiscono, che da molte fonti prendono origine, ma anche perchè le deputazioni provinciali possono, avendo riguardo alle circostanze, fare le occorrenti modificazioni in correlazione dei contingenti rispetto ai comuni ed ai consorzi.

Ma quando mai queste grandi disuguaglianze avvenissero, è data dall'articolo 4 la facoltà dei reclami al fine di rettificare i contingenti, e di operare i relativi conguagli e compensi.

Ripeto poi che l'obbiezione dell'onorevole preopinante poteva cadere in acconcio all'art. 23, nel quale è stabilito come il valor locativo potera essere preso in calcolo. Ma oggi all'art. 29 non veggio come possa il Senato essere rimosso dalla via già battuta fin' qui; per conseguenza non dubito che quelli che hanno votato finora tutti gli articoli precedenti, voteranno anche il presente.

Senatore Duchoqué. L'onorevole Senatore Arnulfo ha esternato la opinione che i membri della Commissione siano per dare il loro suffragio contro al progetto di legge, dopochè è stato ritirato l'importante emendamento che vedesi trattato negli articoli che secondo le riforme introdotte dalla Commissione succederebbero agli articoli finora votati. Io credo di rispondere per conto mio senza consultare la Commissione stessa, di rispondere liberamente da ogni vincolo come membro della Commissione, dichiarando che quando tutti, meno uno, fummo concordi nelle conclusioni della relazione, restammo più o meno sciolti quanto alle ragioni speciali, per le quali ciascuno concordava nell'emendamento finale. Ed io a questo accordandomi, mi sentiva condotto principalmente da ragioni che alquanto si dilungavano da quelle con tanta dottrina e con tanto ingegno sviluppate dall'onorevole Relatore.

Io non seppi in modo assoluto difendermi dal dubbio (mel condoni l'onorevole collega Scialoja) che l'emendamento, non ostante i vantaggi che io vi trovava, fosse non ben consentaneo al concetto fondamentale della legge: pure in cogli altri lo appoggiava perchè l'emendamento stesso corrispondeva in complesso alle mie idee intorno alle condizioni della tassa ed al modo di farla riuscire.

Io non mi illudo sopra le grandi speranze che vi si fondano, ma neppure mi abbandono al triste presagio che la tassa sia essenzialmente tale da dovere scoz'altro fallire.

Io credo che se la legge sarà molto abilmente applicata, e sento bene di chiedere assai se considero quanti mai debbono concorrere alla sua applicazione, potrà avere un sufficiente successo che lentamente potrebbe farsi maggiore, col beneficio di gradualità miglioramenti che la esperienza certamente consiglierà.

Ma anche per questo io credo indispensabili più condizioni e tra le altre che la cifra da ripartirsi sia molto

bassa, che tale si mantenga o lentamente si alzi nei primi anni, e che forse per qualche altro anno si aiuti col contingente che io riguardo, quasi dirci, come una utile pompa, e che presto potrebbe perdere gli inconvenienti di un primo riparto, necessariamente fatto con criteri incertissimi.

La necessità d'un basso contingente fu già da tutti ben compresa e da 55 milioni fu ridotto a 30 perchè giustamente si temè che le disuguaglianze che vengono dal contingente ripartito a priori, sarebbero state troppo sensibili, talvolta intollerabili.

Ora come l'emendamento della Commissione portava in sostanza a ridurre maggiormente il contingente da ripartirsi sulle rendite denunziate, portava a ridurlo ulteriormente da 30 milioni a 20 circa; io per questo, ad assicurare il successo della legge, mi abbandonava con piena coscienza all'emendamento. Oggi ritirato questo emendamento, convengo che le disuguaglianze potranno essere più sensibili nella proporzione che passa da 20 milioni circa a 30 milioni. Ma non ne viene di conseguenza che io abbia perciò a rigettare la legge.

Signori, voi siete grandemente pratici in materia di finanza.

Or dunque dovete ritenere con me che le disuguaglianze scoperte non sono le peggiori, economicamente considerate.

Vi sono molte tasse che hanno delle disuguaglianze coperte, economicamente molto peggiori, sebbene appunto perchè coperte, sono politicamente migliori ed hanno minore difficoltà d'applicazione.

Ma se le tasse che hanno disuguaglianze scoperte hanno uno svantaggio politico, hanno anche il vantaggio di essere facilmente emendabili, appunto perchè il male è scoperto, e la pratica stessa tende a correggerlo.

Signori, io credo che questa legge se non si vorrà troppo presto, come ne vedo tendenza, cavarne un più forte prodotto di quello di cui io non la creda suscettibile se non dopo la esperienza paziente di più anni, potrà finire col fondare un giorno una tassa che abbia una funzione molto utile, vorrei dire, molto morale, in un sistema finanziario ben ordinato.

Io mi sento così profondamente convinto del bisogno che vi è di stare a parata contro il pericolo di sforzare inopportuno la produttività di questa tassa se non si vuole che faccia immanabilmente pessima prova, che intenderei di riproporre un emendamento che è rimasto sospeso, nell'articolo 11, in quella parte nella quale si obbligavano i denunzianti a notare il valore locativo dalla loro abitazione, nonostante che questo emendamento non abbia più tutta quella piena ragione di essere che aveva nell'altro più sostanziale emendamento ritirato dalla Commissione; e così sono coerente a quelle ragioni per le quali io aveva accettato l'emendamento oggi ritirato.

Signori, ho detto che non mi abbandono nè a tutte le speranze nè a tutti i timori, che suscita questa legge.

Ma appunto perchè non mi abbandono a grandi speranze, vorrei che non si bruciasse tutti i ponti, mi permetta l'onorevole Ministro delle Finanze, non vorrei che si bruciasse tutti i ponti che immettono nelle vie che abbandoniamo; non vorrei che si disorganizzasse affatto ciò che già è nelle antiche provincie abbandonando la statistica dei valori locativi; vorrei che neppure tutto si distruggesse in Toscana dove pure al valor locativo si fa qualche attenzione nella tassa che non mi pare da tutti abbastanza conosciuta, ed anzi vorrei che nuovi ponti si fabbricassero nelle provincie che non conoscono questa maniera di tasse, per il caso in cui in tutto non si verificassero le grandi speranze intorno all'esito di questa legge.

O le grandi speranze si verificheranno, ed il mio emendamento sarà per la esperienza giudicato superfluo e si ometterà di tener conto del valore locativo; o invece potremo accorgerci che la tassa riesce dove temono i suoi oppositori, e sarà gran ventura aver tenuta aperta od aver preparata una via nella quale saremo obbligati a camminare.

Io quindi, tornando alle parole dirette dall'onorevole mio amico Senatore Arnulfo ai componenti la Commissione, gli dico che non credo di essere in contraddizione con me medesimo se, non ostante che abbia convenuto nella convenienza dell'emendamento che poi è stato ritirato, pure voto tuttavia per la legge che stiamo discutendo. Ed anzi credo di mantenermi coerente a me medesimo quando, all'opportunità che sia venuta, sebbene generalmente si creda che del valore locativo nelle denunzie non si abbia altrimenti a dar nota, io riproporrò il relativo emendamento per conto mio quando fosse abbandonato dalla Commissione.

Senatore Pareto. Ho domandato la parola per fare una brevissima osservazione al signor Ministro, il quale dico che non era il luogo di parlare qua dell'emendamento ritirato della Commissione, perchè non poteva influire in nulla sugli articoli successivi; ma io penso di sì, perchè, quando parlate di una nuova quota che ripartite sopra un antico riparto, se il primo riparto è vizioso, ecco che la quota che viene a sopraggiungere rende più vizioso ancora il riparto medesimo.

In conseguenza mal si apponeva il Ministro dicendo che non si potesse più parlare di detto articolo.

Ma giacchè ho la parola prenderò a dire qualche cosa a riguardo della perorazione fatta dal sig. Relatore Scialoja. Esso disse che, malgrado l'imperfezione della legge, voterebbe come italiano e come cittadino la medesima, quasi che noi opponenti non potessimo dire altrettanto, non potessimo dire che voteremo contro la legge come italiani e come cittadini; perchè in questa legge vediamo tanti e tanti difetti che crediamo che il male che farà sarà maggiore del bene che potrà produrre.

In conseguenza italiano Scialoja in un senso, ma italiani anche noi che voteremo in senso contrario.

Quanto poi al Senatore Duchoqué esso, da prudente generale, non vuole abbruciare i ponti, e questo mi

fa credere che egli dubita della vittoria di questa legge; un generale che è sicuro d'andare avanti e di vincere, taglia i ponti per l'appunto dietro; ma chi dubita della vittoria mantiene i ponti, e qualche volta li raddoppia e triplica per potersi ritirare e al di là del fiume preparare nuovi attacchi, cioè si prepara addentellati per nuove leggi, onde con queste impinguare le finanze.

Osserverò poi ancora che dallo stesso banco della Commissione sono venuti molti e molti dubbi sull'efficacia di questa legge, e questi dubbi mi confermano sempre più che dalla legge non otterrà alcuno degli effetti che si propone.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Parlo oggi da un banco in cui siedono altri colleghi che hanno su questa legge idee diverse dalle mie, e mi vorrà quindi condonare il Senato se entro solo in lizza in questa materia.

Io non intendo di riandare le cose dette dall'onorevole signor Senatore Duchoqué; egli ha fatto l'apologia generica della legge, di cui io ho fatta la necrologia, credo molto più colorata ancora dell'apologia che ha fatto egli stesso, e mi limito perciò a poche cose.

Egli dice che non divide né i timori degli uni, né le speranze degli altri; egli tiene una via di mezzo, e dice questa legge può far bene, può avere un esito favorevole.

Se non si va progredendo intorno all'aumento della tassa stessa, io sono d'accordo che la legge, tenuta in confini molto ristretti, potrebbe dare qualche risultato. Ma domando io se è questo l'interesse....

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Senatore Di Revel.dello finanze; se le finanze, nelle condizioni in cui si trovano, possano contentarsi per alcuni anni avvenire di prendere soli 14 milioni o meno forse, in più di quanto si ricavi in ora dalle tasse consorelle?

Quindi io che mi preoccupo delle condizioni attuali e future delle finanze, insisto perchè sia respinta una legge che è un inganno, che non suffraga ai bisogni dell'erario dello Stato, e che anzi potrà rimandare ad un'epoca remota, e forse troppo tardiva, il riordinamento delle finanze medesime.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze, quindi l'avrà subito dopo il Senatore Duchoqué.

Ministro delle Finanze. Nelle prime sedute e durante la discussione generale, parlai largamente di questa legge in confronto delle tasse molteplici, ed in rapporto all'emendamento che la Commissione aveva proposto.

Mi era però riservato, allorchè verrà in discussione l'articolo che tratta del regolamento, e delle materie a cui deve nel regolamento provvedere, di rientrare in

questa materia, e di indicare le ragioni le quali, secondo me, stanno a favore della legge, non tanto nei suoi confronti colle imposte molteplici, quanto in se stessa per la sua intrinseca bontà.

Io sono pronto, se il Senato lo vuole, a svolgere ora quest'argomento, a difendere la legge considerata in sè e nel suo atto pratico, e non soltanto nei suoi confronti come si è fin qui molte volte fatto; ma non mi sembra che a proposito di quest'articolo 29 sia opportuno rientrare in siffatti argomenti. Perciò prego vivamente il Senato a non continuare una discussione interamente generica, e che non riguarda punto la specialità del soggetto di cui ci occupiamo.

Senatore Duchoqué. Io mi riserverò a parlare quando si crederà opportuno che si mettano in discussione le riserve di cui all'art. 11.

Presidente. Metto ai voti l'articolo....

Senatore Plezza. Io aveva fatto riserva di parlare....

Senatore Duchoqué. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola il Senatore Duchoqué, poi l'avrà il Senatore Plezza.

Senatore Duchoqué. Tenendo conto delle considerazioni che si è creduto opportuno di fare in questo momento, io pregherei il signor Presidente a vedere se non fosse meglio di esaurire subito l'incidente relativo alle riserve dell'articolo 11, ora che abbiamo la memoria fresca della discussione che accidentalmente si è impegnata.

Presidente. Io non ho punto difficoltà a deferire all'istanza del signor Senatore Duchoqué, quando il Senato vi assenta. Forse sarebbe stato più naturale portarla un po' più oltre; ma siccome egli dice che ora è fresca l'impressione fatta dai diversi ragionamenti, io non ho difficoltà di mettere ai voti i due paragrafi dell'art. 11 che furono riservati. Però prima debbo lasciar parlare il signor Senatore Plezza il quale intende di fare una proposta.

Senatore Plezza. Intendo proporre un nuovo articolo; di modo che se il signor Presidente crede che sia meglio esaurire la mozione del signor Senatore Duchoqué, io parlerò dopo.

Presidente. Se il Senatore Plezza aderisce a che frattanto si pongano in votazione i due paragrafi dell'articolo 11 che rimasero in sospeso, o se non v'è alcuna osservazione per parte del Senato contro questa deliberazione, io leggerò i due paragrafi dell'art. 11.

Prego i signori Senatori di volersi riportare a pagina 77.

« Egli dichiarerà pure la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, o la parte d'usufrutto a lui spettante.

» Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione

sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valore locativo presunto. »

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Queste due disposizioni erano strettamente connesse coll'emendamento che la Commissione ha ritirato. Sulla prima, su quella che si riferisce all'imposta prediale ed urbana, non mi trattengo, perchè dal mio punto di vista è meno importante, ed al bisogno di avere notizie intorno ad essa può il Governo spedatamente provvedere; nè d'altronde sarò io che verrò a chiedere che si complichi ancor di più, e senza proporzionata utilità, una legge già di per sé troppo complicata.

L'emendamento che io riprendo per conto mio è quello che si riferisce alla seconda parte che ha letto l'onorevole nostro Presidente, e sacrificando la congiunzione *del pari* che non trova più ragione, sarebbe come leggo:

« Nella dichiarazione sarà indicata la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia, e se occupa una casa propria da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno ne farà la descrizione indicandone anche il valore locativo presunto. »

Ho già anticipatamente detto, nè so se nelle regole parlamentari sia stato molto opportuno, qual è almeno in parte il segreto movente per il quale riprendo questo emendamento. Ma siccome porre in una legge una disposizione che non abbia nessun rapporto con essa, sarebbe, convengo, tollerabile, io dichiaro che l'opportunità dell'emendamento resta in qualche parte, dopo ciò che il Senato ha approvato votando l'art. 23.

Il Senato nell'art. 23 ha approvato che le Commissioni possono tener conto del valor locativo delle abitazioni dei contribuenti. Di fronte ai grandi timori che si hanno sull'incertezza e sulla poca veridicità delle denunce, non può dispiacere che le Commissioni abbiano sempre sott'occhio l'elemento del valor locativo, come una certa guida che potrà loro essere molto utile.

Ma quand'anche ciò non fosse, in una gran parte dei casi trovo che sarebbe sempre molto incomodo, che sarebbe sempre cosa che porterebbe molti ritardi nella definizione delle operazioni, se ogni volta che s'incontrano dei dubbi doveassero le Commissioni entrare nella difficoltà di compire, per dir così, la procedura, sospendere le operazioni, chiedere le mancanti notizie, per tornare al lavoro dopo le lungherie che si vorranno per ottenere le notizie istesse.

Sarà sempre cosa utile che l'elemento del valor locativo sia già consegnato nelle denunce, sia, dirò così, sul banco delle Commissioni, perchè possano farne conto ogni volta che ne occorra il bisogno.

Questo per me basta per giustificare la relazione che

pur sempre è tra la disposizione che vorrei vedere inclusa nella legge e la legge medesima, tra ciò che è disposto nell'articolo 23 e l'aggiunta che io vorrei all'articolo 11.

Ma poi consentitemi, o Signori, una breve parola, la quale, se avesse pure un valore, potrebbe, se non m'inganno, mettere tutti d'accordo intorno a quell'aggiunta.

Io dico a coloro che possono trovare perfetta questa legge, e possono avere le più grandi speranze su di essa: se tutte queste speranze, com'è da desiderare, si verificheranno, che male avrà fatto che nelle denunce niasi data nota del valor locativo? Una colonna di più che avrà figurato nella cartella delle denunce, sarà stata utile alle Commissioni in tutti quei casi nei quali avrebbero dovuto tardivamente e con grande imbarazzo delle operazioni ricercare quella notizia.

Quando la tassa abbia avuto quel pieno successo che tutti dobbiamo desiderare, si vedrà se sia bene che resti nelle denunce la nota sul valor locativo, o se possa questa nota essere negli anni successivi abbandonata. Dunque non vedo perchè coloro che hanno grandi speranze nel successo della legge, possano essere oppositori all'innocente emendamento.

Ora mi rivolgo agli oppositori della legge, e così mi trovo per primo di contro l'onorevole conte Di Revel, nel quale, per dir così, si personifica la più viva opposizione, e domando come e perchè potreste, o Signori, combattere l'emendamento, quando temete che la legge fallirà completamente al suo scopo?

O abbia un mediocre successo, o Signori, questa legge, o essa fallisca completamente al suo scopo, locchè speriamo che non sia, sempre sarà utile l'emendamento per alcune sue conseguenze. Se la legge ha un così mediocre successo, per cui nell'anno avvenire sia impossibile cavare da essa 55 o 60 milioni, e possa solamente dare per esempio i 30 che in quest'anno si chiedono, bisognerà pure che il Ministro delle Finanze si volga ad altre sorgenti e venga al Parlamento con qualche altro progetto, col quale cerchi di colmare la differenza tra i 55 milioni sperati ed i 30 soli che potessero solamente attendersi da questa tassa. E l'argomento si rinforza nell'ipotesi che non voglio ammettere che la legge completamente fallisca.

Se noi riteniamo che la ricchezza mobile in Italia possa dare ben più di 30 milioni all'erario, e questo io pure ritengo, se nonostante la tassa introdotta con questa legge non darà quello che dovrebbe aspettarsene, bisognerà bene che il Ministro delle Finanze si metta nella via di torturare altrimenti la ricchezza mobile, perchè o sola con una tassa che vada parallela a quella di che discutiamo, o in comunione, locchè sarebbe anche peggio, dia quel tanto di cui sarà bisogno.

Gran ventura sarebbe che si avesse già una raccolta di dati, specialmente dove oggi mancano affatto, per potere sollecitamente attivare un nuovo mezzo d'erario.

Il signor Senatore Di Revel, se ben mi ricordo, con

quell'amore per l'utile delle finanze che gli è, quasi direi, istintivo, vi diceva che egli non dà il suo voto a questa legge perchè vi vede un ritardo a ristorare le finanze, perchè vede che quando noi avremo votato questa legge avremo sperato di avere ristorate le finanze, e ci accorgeremo del contrario quando già sarà passato tanto tempo che solo fra 9, 12, 15 mesi dovremo pensare ad inaugurare un nuovo sistema, per il che ci vorrà grandissimo tempo.

Ora il mio emendamento in qualche modo andrebbe incontro a questo possibile, che voglio sperare non si realizzi.

Il signor Ministro delle Finanze sarebbe presto in grado di coltivare una nuova tassa sulla base del valore locativo, sulla cui base potrebbe la materia trattarsi anche in modo da non uscire dai termini della sola ricchezza mobile intorno a cui discutiamo.

Ma prima di finire, permettetemi, o Signori, che faccia una dichiarazione intorno al valor locativo delle abitazioni preso come indizio di ricchezza.

Alcuno lo decantano come buon misuratore di ricchezza, e così come ottimo mezzo di repartizione di tasse.

Altri esagerano le disuguaglianze, che pur non molte, alle quali conduce questo misuratore.

Ma, al solito, o Signori, la questione è piuttosto di disuguaglianze più o meno manifeste, che non sia di disuguaglianze maggiori o minori. Tutte le tasse hanno il vizio di disuguaglianza, voi lo sapete meglio di me.

Le tasse dirette che si trattano al di fuori di indizii affatto esteriori, hanno minori ineguaglianze, ma quelle che pure hanno, sono più scoperte, e perciò più correggibili, perchè la pratica continua tende a correggerle.

Le tasse per indizii, ma che si riscuotono direttamente, hanno in sé il vizio di sproporzione più che non le prime; ma quel vizio è alquanto meno scoperto e perciò men correggibile.

Le tasse sui consumi, che vogliono essere sui consumi generali perchè siano produttive, sono le più sproporzionate; ma di sproporzioni occultissime, e però affatto incorreggibili, se questa incorreggibilità non fosse ancor altrimenti insita alla loro natura.

Una grande autorità, quella del Mill, dice che il valor locativo è il miglior misuratore della ricchezza; io davvero presto ossequio a tanta autorità, ma in questo articolo ardisco dissentirne.

Non ostante però, ed ecco la conclusione della mia finale dichiarazione, se noi dovessimo ricorrere ad un altro fonte d'imposta, siccome abbandonando l'indizio del valor locativo, non vi sarebbe altra via che quella di nuovi dazii di consumo oltre i già votati, io non so come sul serio si avrebbe coraggio di far sopportare ai contribuenti le tanto maggiori ed invincibili disuguaglianze, come sono quelle proprie di tali dazii, sul fondamento che il valor locativo sia un pessimo misuratore di ricchezza.

E se questo mezzo sarebbe il primo, se non l'unico, a cui io penso si potrebbe ricorrere, io non veggio perchè non abbia a tenersene conto fin d'ora per ogni eventualità, quando d'altronde il tenersene conto presta una utilità alla applicazione della stessa legge presente, dopo che il Senato ha votato, coll'aggiunta dell'ultimo inciso, l'articolo 23.

Non ho saputo rendervi più brevemente la ragione intera del mio emendamento, dacchè l'occasione me ne fosse affatto improvviso.

Ministro delle Finanze. Io non seguirò il preopinante in tutto il suo discorso; lo riassumo in una parola, egli invoca l'antico adagio *quod abundat non vitiat*.

Egli conviene che la legge è indipendente da questo, e che il valor locativo non è altro che un succedaneo preso dalla Commissione quando mancano gli altri elementi di giudizio; ma nondimeno lo vorrebbe come risorsa in caso che la legge non riuscisse quanto si desidera, come dato statistico, come mezzo di ottenere quei vantaggi che vi ha descritti.

Io non posso accettare questa proposta.

Non la posso accettare perchè non credo sia il caso che egli opina, del *quod abundat non vitiat*, ma credo che in questo caso *quod abundat vitiat*.

Prima di tutto gli fo riflettere che non si potrebbe prendere il valor locativo generalmente in tutti i casi, senza prendere ad un tempo ancora la denuncia della rendita fondiaria.

Il valore locativo se si proporziona ai soli redditi di ricchezza mobile, io ho dimostrato quanto sia lontano dal vero; ma non così lontano sarebbe ove si proporzioni ad un reddito mobile complessivo.

Quindi comprendeva benissimo che la Commissione, nel concetto che il valor locativo facesse parte integrante del meccanismo di questa legge, prendesse non solamente la denuncia del valor locativo, ma eziandio, come proponeva di fare nell'articolo 11, la denuncia della rendita fondiaria o, in mancanza di essa, la denuncia dell'imposta prediale governativa che, moltiplicata per dieci, può presuntivamente dare la rendita fondiaria del proprietario.

Ma intorno a questa molteplicità di denunce osservo che può facilmente esserne turbata e confusa la mente del contribuente.

Se voi vi presentate al contribuente e gli parlate questo linguaggio: Voi siete proprietario e pagate la tassa fondiaria degli stabili di vostra proprietà; voi per la ricchezza non fondiaria dovete pagare un'altra tassa: dunque dichiarate veridicamente qual è la vostra rendita non fondiaria. Dividetela in quelle parti che la legge ha prescritte perchè possa essere differenziata nei calcoli della rendita imponibile.

Ciò è chiaro, semplice e non genera confusione.

Ma se voi dite al contribuente che oltre questa denuncia veridica, la quale sarà la base della tassa, egli deve altresì denunciarvi il valor locativo e la rendita

fondiarìa, io temo che suscitereste nell'animo suo tale confusione e tali dubbi da rendere meno facile la legge che desideriamo, ed è tanto urgente per le nostre finanze di vedere attivata.

È sotto questo aspetto principalmente, che io non posso accettare la proposta del mio amico Senatore Duchoqué; mentre d'altra parte non potrebbe mai indurmi ad accettarla, un timore, dal quale in questo momento debbo aborrìre, ed ogni mio sforzo debbe tendere alla più sollecita attuazione di questa legge.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore Scialoja, Relatore. Dopo le ragioni rassegnate dal signor Ministro al Senato, e dopo la discussione che ha avuto luogo, debbo aggiungere alcune brevi note sopra questi due paragrafi riservati facendomi interprete della maggioranza della Commissione.

Quanto alla dichiarazione dell'imposta fondiaria, rammenti il Senato che nel disegno di legge come è stato votato dalla Camera dei Deputati, e come è stato presentato dal Governo, si richiedeva la dichiarazione di tutti i redditi indistintamente, cioè de' fondiari e dei non fondiari.

La Commissione vi propose un emendamento al primo paragrafo di questo articolo che voi avete già votato; col quale emendamento voi ammettete che nella dichiarazione si facesse parola dei soli redditi non fondiari.

Ma complemento di questa prima parte dell'emendamento della Commissione era il secondo paragrafo dell'articolo 14 che oggi è combattuto dal signor Ministro. Quel secondo paragrafo sostituiva alla dichiarazione della rendita fondiaria la dichiarazione dell'imposta fondiaria. Parve alla Commissione che fosse obbligo troppo pesante pel tassatore e per le Commissioni tassatrici l'entrare a verificare la rendita reale fondiaria per tenerne conto nell'estimazione della ricchezza di un individuo, e quindi, per non gravarlo soverchiamente, nel caso che la poca rendita non fondiaria dichiarata, non si riscontrasse bene colla sua agiatezza e col suo largo modo di vivere.

Volle dunque la Commissione agevolare i contribuenti, non volle loro aggiungere un peso novello, volle sostituire alla dichiarazione obbligatoria della rendita fondiaria la dichiarazione obbligatoria della imposta fondiaria.

Quali erano, signori, le ragioni per cui il Governo aveva nel suo disegno di legge dimandato la dichiarazione della rendita fondiaria oltre di quella dei redditi non fondiari?

Erano tre i motivi: Dapprima quello di evitare il grande inconveniente in cui possono cadere il tassatore in difetto di dichiarazione, ed il tassatore medesimo e la Commissione in ogni altro caso, quando raffrontando il modo di vivere del contribuente col piccolo reddito imponibile dichiarato, sono indotti a supporre che abbia

una entrata maggiore, e quindi a sottometterlo ad una quota d'imposta maggiore di quella che dovrebbe. Ma se il dichiarante denunciasse che ha una certa entrata non fondiaria, e che nel tempo stesso paga tanto di fondiaria, cioè una somma che moltiplicata per 10 rappresenta la rendita di 10, di 20, di 100 mila lire, il tassatore e la Commissione facilmente comprenderebbero che se ha vettura, se ha più domestici, se occupa una ricca casa, ha di che pagar tutto questo colla rendita, che non è soggetta alla specie d'imposta, di cui trattiamo; e quindi non troverebbero argomento alcuno per aumentare ipoteticamente l'entrata imponibile denunciata. Se poi il dichiarante tace, la Commissione non è in debito di andar essa ricercando la notizia delle sue rendite fondiarie, nè volendo riuscirà sempre ad ottenere cotesta notizia: perchè i beni immobili si possono possedere in comuni molto distanti da quello dove risiede il contribuente, e spesso in altre provincie, che sono state da secoli in poca o nessuna relazione l'una coll'altra.

Veramente non può pretendersi che le Commissioni vadano rintracciando d'ufficio le entrate fondiarie, per provare che colui il quale spende apparentemente più del reddito dichiarato, sopperisca alle spese con rendita fondiaria, e non con rendita imponibile.

Ecco una delle ragioni per cui la vostra Commissione richiedeva l'indicazione dell'imposta fondiaria.

Ma ve ne ha due altre.

Presidente. Intende il signor Relatore di sostenere questi due paragrafi?

Senatore Scialoja, Relatore. Dico le ragioni per cui la Commissione intende di sostenerli.

Ieri votando l'articolo 28 il signor Ministro sopra una interrogazione del Senatore Martinengo dichiarò una cosa che è perfettamente vera; cioè a dire che quando un individuo abbia 250 lire o meno d'entrata non fondiaria, se ha un'entrata fondiaria per la quale si veda chiaro che egli non è mica povero, debba pagare sulle 250 lire o meno, non la tassa eccezionale di due lire, ma la tassa maggiore del tanto per cento.

E per vero i favori concessi alle piccole entrate, in questa legge, sono in realtà concessi in ragione della poca fortuna del contribuente.

È necessario dunque sapere se il contribuente oltre l'entrata mobile abbia anche l'entrata fondiaria non soggetta ad imposta.

Terza ragione. — Nell'articolo 32 è detto che i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie, che aggravano il reddito proveniente da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, ecc.

La vostra Commissione quando esaminò quest'articolo fece a se medesima la seguente domanda: « Nel

caso in cui non apparisca da documenti o da circostanze chiare di fatto, che una somma quantunque ipotecata, sia stata presa per un'industria, per un commercio o per altro uso; da cui si ritrae un'entrata imponibile, un reddito di ricchezza mobile; o nel caso che il debitore sia nel medesimo tempo proprietario di beni stabili e fornito di reddito di ricchezza mobile; come si imputerà il debito di cui la legge vuole che si tenga conto, in quanto grava la entrata proveniente da ricchezza mobile? »

La Commissione ritiene che nei casi dubbi, quando non apparirà chiaro se il debito colpisca la ricchezza o le rendite fondiarie, o la ricchezza e i redditi non fondiarii, si debba interpretar l'articolo in modo che il debito sia imputato proporzionalmente sulle due specie d'entrate; in guisa che una parte di quel debito si consideri pagata colla rendita fondiaria, ed un'altra coll'entrata non fondiaria.

Ora, Signori, come si potrebbe fare quest'imputazione se il contribuente non dichiarasse la sua rendita fondiaria?

Ecco le tre ragioni per le quali la dichiarazione della rendita fondiaria parve alla Commissione che fosse stata saggiamente richiesta e dal Governo e dall'altra Camera del Parlamento.

Se non che sembrando alla Commissione medesima ardua cosa la denuncia della rendita reale fondiaria, e cosa penosissima il verificarla, sostituì alla denuncia della rendita fondiaria la denuncia dell'imposta fondiaria; e le parve altresì che moltiplicando quest'imposta per 40 si avrebbe un multiplo sufficientemente esatto, e tale che bastasse per gli usi che ho rammentati.

Quanto al valor locativo, aggiungerò alle cose dette dall'egregio mio amico Senatore Duchoqué, una sola osservazione, ed è questa. L'imposta di cui ci occupiamo è di contingente: ed è assai probabile che non basterà un anno solo di esperienza per abbandonare il contingente. Non pertanto è innegabile che questa prima volta il contingente sarà ripartito con la scorta di criterii certamente probabili, ma di una tale probabilità da non escludere che nella pratica vi possano essere ineguaglianze ed anche grosse ineguaglianze, le quali saranno tollerabili solo perchè possono essere in breve tempo corrette, emendate. Ma se la continuazione di un contingente, come io reputo, sarà per più tempo necessaria, sarà pure urgente cosa il sostituire a quei criterii degli altri che siano meno incerti.

Compiuto quello, che dicesi catasto, o registro di entrata, che sarà per questo primo anno certamente incompleto, e che è mutevolissimo di sua natura, si avrà un certo criterio che quantunque inesatto sarà senza confronto più fondato di qualunque altro di quelli che oggi sono nella legge. Ora, se a questo criterio se ne aggiungesse un altro che ha per lo meno la stessa importanza, cioè quello dei valori locativi di un dato Comune; io credo che si avrebbero negli anni avvenire

due criterii così vicini alla realtà delle cose che si potrebbe senza inconveniente pratico misurarvi il contingente, ed ottenere dal medesimo tutti i vantaggi che nella discussione generale furono indicati senza alcuna delle disuguaglianze che oggi si possono ragionevolmente temere. Queste sono le ragioni che io a nome della Commissione sottometto al Senato.

Ministro delle Finanze. Io credeva che la Commissione abbandonando l'emendamento da lei proposto abbandonasse ancora questa parte che ne è un corollario, e veggio che l'onorevole Relatore ha oggi piuttosto rappresentato i pensieri che mossero già la Commissione a fare la proposta, piuttosto che affermare che la Commissione vi tenga ancora fermamente.

Quanto a me io confesso, che le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, come che con grandissima dottrina e sottilità non mi persuadono.

Non mi persuadono perchè veggio la cosa di una forma assai più semplice, di quello che la veggia egli. Egli dice: voi avete bisogno della denuncia del valore locativo e della denuncia dell'imposta fondiaria. Io direi invece la somma della rendita fondiaria, perchè una volta che si devo chiedere una denuncia è molto meglio chiedere la denuncia della rendita stessa, anzi che la denuncia d'un indizio per fare poi su questo una seconda operazione, e ritrovare la rendita.

Ma, dice l'onorevole preopinante, voi avete bisogno di questo per caso d'un uomo che denunciando 250 lire annue imponibili, volesse venire sottoposto alla tassa di favore, quando poi avesse anche 100,000 lire di rendita fondiaria.

Ben di rado avverrà che una persona grandemente facoltosa non abbia che 250 lire di rendita mobile e che invochi la tassa di favore di lire 2; ma quando anche ciò avvenisse, la notorietà pubblica è sufficiente per correggere questo errore, mentre non è necessario di sapere qual rendita fondiaria abbia, o quale sia il valore locativo, bastando vedere la vita che mena per sapere che certamente non gli bastano 250 lire di reddito annuo.

Nè tampoco mi muove quanto egli dice riguardo all'articolo 32.

Una persona denuncia l'annuo suo reddito di ricchezza mobile, e dice: io possiedo una filatura la quale mi rende 50 mila lire all'anno; ma badate che su questa filatura esiste un debito ipotecario sul fabbricato, sulle macchine a vapore, sugli altri oggetti dello stabilimento. Or bene, questa passività, comechè ipotecaria, gli è abbonata perchè evidentemente non è già un debito ipotecario della natura di quello che gravita su un predio rustico: di questo si potrebbe dire che gravita sulla fonte dell'industria.

Ecco come intendo io l'art. 32, che a questo modo parmi semplicissimo e chiarissimo.

Se poi volgo le mie considerazioni ad un altro punto e penso al grau disturbo che dovrebbero avere i con-

tribuenti di dover fare l'uno appresso all'altro queste denunzie: se penso che la loro mente, per avventura si fuorvierebbe, perchè invece d'un'imposta sulla ricchezza mobile potrebbero dubitare che il valore locativo accenni ad una tassa quale ora è la personale e mobiliare, se penso che colla denuncia dell'imposta fondiaria potrebbero dubitare che si voglia porre nuova tassa sulle rendite dei loro fondi, vado convinto e persuaso che gli inconvenienti ed i pericoli supererebbero di gran lunga gli ipotetici vantaggi che si sperano da altra operazione, che non è punto necessaria al buon assetto di questa legge, anzi è da essa affatto indipendente.

Egli è certo che la perequazione dell'imposta fondiaria che abbiano proposta al Parlamento non può essere l'ultima parola in questa materia; essa non può essere se non una perequazione la quale toglie le generali e le più scabrose differenze mentre deve essere susseguita quasi immediatamente da un secondo lavoro che conduca ad una perequazione assai più esatta e più vicina al vero.

Ora, io credo che soprattutto per quanto concerne i fabbricati, la perequazione baserà principalmente sopra le denunzie, sopra le consegne, sui valori locativi, come già si è praticato, se non erro, negli ultimi estimi urbani di queste provincie. Credo conseguentemente che i dati che desidera l'onorevole Relatore, e con esso l'onorevole Senatore Duchoqué, potranno venir forniti da un'operazione susseguente, e potrebbero venire richiesti ancora indipendentemente da questa legge, se lo si credesse necessario.

Ricerarli adesso, comechè ciò non alteri la legge ma la lasci quale è, tuttavia a mio avviso sarebbe più atto a perturbare la legge stessa, che non ad agevolare la buona esecuzione.

Presidente. Metto ai voti disgiuntamente i due paragrafi che rileggerò dell'art. 11.

« Egli dichiarerà puro la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, e la parte d'usufrutto a lui spettante. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Passo al secondo paragrafo.

« Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valore locativo presunto. »

Senatore Pareto. Domando la parola per far osservare che non essendo passato il primo paragrafo bisogna togliere in questo le parole del pari.

Presidente. È un caso di redazione, del resto rammenterò il Senatore Pareto che il Senatore Duchoqué l'aveva detto.

Senatore Pareto. Siccome era stato letto è per ciò che ho fatto tale osservazione.

Presidente. Io doveva leggere testualmente il paragrafo, ma sicuramente bisognerà toglierle quando fosse approvato.

Metto ai voti il paragrafo colla riserva indicata prima dal Senatore Duchoqué e dopo dal Senatore Pareto.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Tutte le altre parti dell'articolo furono già approvate, meno questi due paragrafi.

Ora viene la proposta del Senatore Plezza che è concepita in questi termini:

« In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale che si è voluto imporre. »

Vuol svolgere la sua proposta?

Ministro delle Finanze. Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Darò una spiegazione per cui forse il Senatore Plezza ritirerà il suo emendamento.

Permetta che gli faccia considerare che è impossibile che si arrivi al 10 per cento del reddito netto; quindi parmi inutile la sua proposta.

Senatore Plezza. Se fosse stato adottato l'emendamento che proponevo l'altro giorno, che si potessero far sentire le loro ragioni dai Comuni prima dell'assegnazione definitiva del contingente comunale, allora crederei impossibile che si verifici un'imposta così grave; ma coi difetti che noi vediamo in questa legge prima pel riparto del contingente provinciale, poi pel riparto comunale, poi pel riparto ai contribuenti, riparti tutti che si fanno ad arbitrio, può darsi benissimo che nell'assegnare la sua quota ad ogni contribuente sia per qualcuno imposta più del 10 per cento la rendita che si vuole imporre. Ora siccome il decimo del reddito netto è quell'imposta, per così dire, normale che si è voluto adottare in altra legge, io proporrei che in nessun caso questa nuova imposta possa essere oltrepassata.

Se il signor Ministro non crede possibile che questo caso avvenga, non devo aver difficoltà a lasciare inserire l'aggiunta nella legge.

Ministro delle Finanze. Ho difficoltà e la respingo perchè il metter ciò in questa legge può anche spaventare i contribuenti; sembrerebbe che si voglia per avere i 30 milioni, imporre il 10 per cento sulla rendita netta.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io vengo in appoggio dell'emendamento del Senatore Plezza perchè credo che con tutti i criteri che ivi sono stabiliti succederà per lo appunto che in alcuni luoghi ci acosteremo molto al decimo.

Ora è bene che non giunga a questo limite appunto perchè non si spaventino le popolazioni.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Permetta che domandi se l'aggiunta è appoggiata.

Senatore Lauzi. Sarebbe per soggiungere.....

Presidente. Le darò la parola dopo che si saprà se l'emendamento è appoggiato.

Senatore Lauzi. Le poche parole che intendo dire tenderebbero a indurre il Senatore Plezza a ritirare il suo emendamento, e ad evitare così una discussione superflua.

Io vorrei dire che siccome ciò che induce specialmente il Senatore Plezza a proporre questo nuovo articolo è il riflesso che non è stato ammesso come articolo di legge ciò che egli desiderava, cioè la comunicazione del riparto fatta ai comuni dall'agente finanziario prima che il Consiglio provinciale se ne occupi; avrei intenzione all'articolo in cui si parla delle facoltà che dà il Regolamento, di pregare il signor Ministro ad ammettere un'altra facoltà nell'articolo aggiunto, ove fosse detto che si potrà ordinare che i riparti sieno comunicati ai comuni.

Presidente. Non si possono introdurre altre idee: non è ancora determinato se sia appoggiato l'articolo proposto dal Senatore Plezza. Di più il Senatore Plezza non ha nemmeno ancora terminato di svolgere la sua proposta. Dunque tutto questo sarebbe intempestivo.

Il signor Ministro aveva interrotto il signor proponente perchè credeva con una osservazione far ritirare la proposta.

Il signor proponente ha terminato lo svolgimento?

Senatore Plezza. Le mie ragioni le ho già dette, e sono che io credo sia necessario in una legge tutta d'arbitrii di porre un limite massimo agli errori che possono succedere per la diversità dei giudizi di tanti arbitrii e la diversità grande delle quote che ne deve risultare.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. È per sapere cosa veramente si intendeva con questo emendamento: se il Senatore Plezza vi comprendeva la sopratassa che può gravare il contribuente.

Senatore Plezza. Nella legge sui fabbricati si è detto che l'imposta è il decimo della rendita netta; si intende l'imposta erariale, cioè quella che pei fabbricati si paga allo Stato. Le sopratasse pei provinciali e comunali sono fuori di questo limite.

Intendo dunque che in questa legge per l'imposta che sta per stabilirsi si stia nei limiti delle altre imposte, nulla più.

Presidente. Chi appoggia l'articolo proposto dal Senatore Plezza, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Continuo la parola al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io vengo, ripeto, ad appoggiare l'emendamento Plezza, perchè realmente con quei criteri che sono stabiliti da prima potrà succedere facilmente che in alcune provincie si accosti al decimo, per non dire che si superi.

Ora siccome importa che questa tassa non sia così grave, e che non spaventi i contribuenti, io voglio che per l'appunto sia determinato un limite.

Il signor Ministro dice: spaventerete i contribuenti. Ma io credo che gli spaventerete di più quando si possa supporre che si passi il decimo, ed il decimo è già grave, ma può esser tollerabile. Ma se invece il contribuente crederà che gli si possa imporre il 12 e il 15, sarà molto più spaventato, e il timore che aveva il signor Ministro si avvererà quando non si accetti questo emendamento.

D'altronde è giustissima l'osservazione del Senatore Plezza, il quale dice: nelle altre leggi avete questo limite. Nella fondiaria, ma più particolarmente in quella dei casaggiati avete il decimo: se qui non lo mettete si potrà credere che si potrà andare al di là, e sicuramente sarebbe troppo grave una legge che imponesse il 12 o il 15.

L'imporre dunque un limite non importa al Ministro, ma rassicura il contribuente, e per conseguenza facilita la legge.

Per me non potrei parlare che per il rigetto; ma siccome voglio migliorare la condizione dei contribuenti, appoggio l'emendamento del Senatore Plezza pel caso che fosse adottata la legge.

Presidente. Metterò ai voti la proposta di articolo del signor Senatore Plezza.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvata.)

Ora, omettendo gli articoli stati introdotti dalla Commissione e che poscia furono abbandonati dalla medesima, ci porteremo all'articolo 30 del progetto ministeriale di cui do lettura.

« Art. 30. All'effetto delle disposizioni degli articoli preecedenti sarà formato in ogni comune, o consorzio di comuni, un catasto della rendita di ogni cittadino secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Ministro delle Finanze.

« Il catasto servirà alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del comune o del consorzio. »

A quest'articolo il signor Senatore Plezza aveva fatto una riserva di un emendamento, riferibile all'art. 2.

Senatore Plezza. La mia riserva non si porta su quest'articolo, ma sull'articolo 36. La riserva tendeva a che si esprimesse che i 30 milioni erano la imposta di un anno intiero, e non solamente di una frazione del 1864, se mai negli ultimi mesi del 1864 fosse andata in vigore la legge, perocchè la locuzione dell'articolo 2 dice, che nel 1864 si pagheranno 30 milioni

e non escludo la possibilità che si esigano i 30 milioni anche come imposta di pochi mesi.

La legge può andare in vigore alla fine del 1864 per esempio nel mese di dicembre e colla locuzione attuale della legge, se è conservata, si avrebbero da pagare 30 milioni per un mese cioè, per la sola parte che rimane del 1864, il che non è nel pensiero del Governo; onde è che io vorrei si esprimesse nella legge che i 30 milioni saranno l'imposta di un anno intero. Ma di ciò sarà opportuno parlare quando verrà in discussione l'articolo 36 ministeriale.

Presidente. Dunque si riserva all'art. 36.

Se non vi ha chi domandi la parola metto ai voti l'art. 30.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione proporrebbe la soppressione del seguente art. 31.

Ministro delle Finanze. Accetto la soppressione dell'art. 31.

Senatore Farina. Domando la parola per proporre un'aggiunta all'art. 30.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Nella discussione generale, appoggiandomi alla definizione di quello che si chiama catasto, censo nel diritto romano, ed è accettata nella locuzione universale, io avevo mosso censura contro le espressioni che si trovavano nell'articolo 30.

L'articolo 30 fu votato senza che me ne avvedessi, quindi quanto alla censura delle espressioni non è più il caso di parlarne.

Ma la mia censura non cadeva tanto sulle espressioni quanto sul fatto cioè di volere costituire una specie di statistica, se non si vuole chiamare catasto stabile, della ricchezza mobile, la quale necessariamente essendo mobile, va soggetta a continue variazioni di cui devesi tenere conto.

Venne contro le mie osservazioni citato l'esempio del catasto toscano nel quale si parla di ricchezza mobile, ed anzi vi ha un cadastrino perfino dei traffici.

Senza entrare per ora nella storia di quel catasto, mi limiterò ad osservare che appunto perchè concerne la ricchezza mobile, eravi una disposizione in origine inserita nella legge relativa che dovesse rivedersi questo catasto, che meglio sarebbe chiamare statistica, ad ogni lasso di tempo di tre anni, appunto per poterlo modificare a seconda della variabilità degli elementi che costituiscono la ricchezza mobile.

Per tale motivo io proporrei un'aggiunta a quest'articolo nella quale appunto si dicesse che il catasto della ricchezza mobile sarà riveduto ogni tre anni per potere lo stesso prestarsi a quelle modificazioni che possono essere necessarie e che sono tanto naturali all'essenza della ricchezza mobile stessa.

Presidente. Debbo fare la consueta dichiarazione

che quanto alla numerazione degli articoli essa verrà regolata in fine della discussione, tenendo conto degli articoli che durante il corso della medesima furono aggiunti o soppressi.

Debbo pure avvertire che la riserva del signor Senatore Plezza di portare un emendamento all'art. 36 potè dar luogo ad un equivoco credendo che facesse l'articolo 36 del progetto della Commissione, quando invece era l'art. 36 del primitivo progetto ministeriale.

Senatore Scialoja, Relatore. Ciò che desidera il Senatore Farina pare che stia nell'art. 35, dove è detto che il Governo ha la facoltà di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864 vengano registrate nel catasto di cui all'art. 30. Si parla del solo anno 1864, perchè tutta la legge è sottoposta alla durata di questo termine.

Senatore Farina. Io vedo la portata delle osservazioni del Relatore e l'apprezzo, ma vi è però una circostanza, che per attuare questa legge saranno necessari tanti preparativi che non so se fra un anno solo si potrà attuare; non vorrei vedere quindi che si mandasse avanti senza mai essere riveduta per molti anni, mediante l'inserzione dell'articolo relativo nel bilancio annuale. Dunque se il Senato crede che si rimandino le osservazioni che feci all'art. 31, io acconsento, altrimenti propongo ora quest'aggiunta.

Ministro delle Finanze. Prego il Senato di non rimandare quest'articolo, poichè questi rimandi sogliono essere molte volte occasione che si ripeta una discussione già fatta.

Credo poi che non sia il caso di adottare l'aggiunta voluta dal Senatore Farina, perchè la legge come è non avrà a durare tre anni; e per la natura stessa della legge il catasto sarà modificato tutti gli anni.

Parmi che l'adottare questa precauzione sarebbe cosa inutile e superflua, come per avventura è stata l'altra precauzione di non oltrepassare il 10 0/0 dei redditi che pur è stata votata dal Senato. Anzi questa seconda precauzione non solo la reputo superflua, ma non adeguata allo spirito della legge e dannosa.

Presidente. Il sig. Senatore Farina propone all'articolo 30 un'aggiunta....

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta: prima d'accordarle la parola debbo dimandare se è appoggiata l'aggiunta proposta dal Senatore Farina.

Chi intende appoggiarla, si alzi.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Cambray-Digny.

* **Senatore Cambray-Digny.** Ho chiesta la parola per pregare il Senatore Farina a voler o modificare la sua aggiunta o ritirarla, mentre mi sembra che possa tornare pregiudicevole lo stabilire che la revisione del catasto si debba fare ogni tre anni.

A mio avviso la revisione del catasto della ricchezza mobile è una necessità che non ha bisogno di essere

espressa: essa deve aver luogo in ogni anno, giacchè ove la cosa fosse diversamente, e si dovesse stare più anni senza farla, ciò potrebbe evidentemente avere conseguenze assai gravi nell'applicazione della legge.

Quindi, ove il signor Senatore Farina intenda di insistere nella sua proposta, io lo pregherei a volerla almeno modificare nel senso che la revisione del catasto debba farsi tutti gli anni.

Senatore Farina. Mi unisco ben volentieri all'emendamento proposto dal signor Senatore Cambray-Digny; ma siccome non c'era niente, ho creduto che almeno almeno un limite di tre anni si dovesse ammettere.

Del resto poi se il signor Ministro mi dichiara che intende di far rivedere tutti gli anni il catasto, io ritiro il mio emendamento; lo ritiro anche dietro semplice dichiarazione, ma qualche cosa ci vuole.

Presidente. Non essendovi dichiarazione per parte del signor Ministro io debbo mettere ai voti l'aggiunta proposta dal signor Senatore Farina.

Senatore Lauzi. Io credo, come il Senatore Cambray-Digny, che sia pericolosa quest'idea dei tre anni, perchè naturalmente il catasto della ricchezza mobile deve essere mobile, come la ricchezza di cui si occupa. Mi pare che all'articolo 35 si accenni già che i contribuenti potranno far notare sul catasto le variazioni avvenute nella loro ricchezza; perciò lo stabilire la revisione a tre anni farebbe credere che per tre anni dovesse rimanere invariabile come base della tassa, locchè non è possibile. Io inclinerei quindi a lasciare l'articolo come è.

Senatore Duchoqué. Se ben riflette l'onorevole Senatore Farina, nell'articolo 30 già votato trova la spiegazione di tutto, e quindi mi pare che forse potrebbe ritirare il suo emendamento. È detto all'art. 30: « All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, sarà formato in ogni comune un catasto della rendita di ogni cittadino, ecc., ecc. » dunque di due cose l'una; o questa legge durerà, o non durerà; se non durerà è inutile parlare di questo catasto, se durerà è naturale che ogni anno bisogna che il catasto corrisponda alle rendite dei cittadini sommate insieme.

Senatore Farina. Se mi fosse lecito darei una spiegazione.

Presidente. Come proponente ha la parola.

Senatore Farina. Ho fatto questa proposta ben sapendo che ogni individuo può far variare la sua rendita; ma devo osservare che specialmente le persone non molto agiate non pensano punto a domandare questa revisione. Inoltre io nella discussione generale ho indicato alcune circostanze che fanno variare generalmente la condizione della ricchezza mobile in una provincia. Ho citate le variazioni che dipendono dall'andamento generale del commercio, le variazioni che possono avvenire nel prodotto degli stabili, come sarebbero le malattie dei bachi, la crittogama e simili; quindi queste circostanze dando luogo ad un'alterazione

generale nel sistema della ricchezza mobile in quel determinato paese o provincia, devono conseguentemente dare luogo ad un cambiamento di quella prima ripartizione che fa il Governo dell'imposta fra le singole provincie, e senza che forniscano al contribuente un motivo per ottenere uno sgravio d'imposta, pure è certo che egli almeno in genere ne risente le conseguenze. Dunque io credo che per prevenire tali inconvenienti fosse opportuno questa revisione. Se invece d'ogni tre anni si vuole ogni anno, tanto meglio, ma quantunque ogni individuo particolare possa far diminuire la sua quotità, credo che ad ogni modo sia la convenienza che ogni anno il catasto subisca la revisione. Del resto deciderà il Senato.

Senatore Cambray-Digny. Non vorrei tediare il Senato ritornando sopra questo argomento, tuttavia sento il bisogno di dire le ragioni per cui non credo necessario alcun emendamento per stabilire la revisione della ricchezza mobile, quando viene da sè, dalla necessità cioè delle cose.

Le considerazioni testè esposte dal Senatore Farina mi confermano in questo pensiero.

Chiunque, per esempio, si trovi tassato eccessivamente ricorrerà e dimostrerà che è tassato troppo. Supponiamo che quest'individuo abbia una ricchezza mobile della metà o del terzo in meno di quella che aveva l'anno passato; stabilendo la revisione del catasto ogni tre anni verrà tassato per una ricchezza della metà o del terzo maggiore di quella che nell'anno effettivamente possiede: ora ciò evidentemente sarebbe impossibile, ed al suo reclamo, quando comprovato di non avere quella ricchezza, bisognerebbe rettificare il suo operato e farlo pagare in proporzione delle possedute ricchezze. Per conseguenza io ritengo che la revisione del catasto sia indispensabile per le disposizioni stesse della legge, mercè le quali ognuno deve essere tassato secondo il reddito che possiede nell'anno e che perciò non siavi necessità di emendamento.

Tuttavia, se emendamento vi deve essere, questo dovrebbe essere nel senso che la revisione si faccia ogni anno.

Senatore Pareto. Io credo che realmente questo catasto bisogna rivederlo anno per anno non solo nella vista del particolare, ma più ancora nella vista della Provincia e del Comune.

Successo per esempio una guerra quest'anno; quella provincia marittima dovrà pagare tanto, perchè si supponrà che abbia X; ma l'anno venturo dopo la guerra questo capitale non è più lo stesso, perchè è diminuito, perchè i bastimenti sono stati colati a fondo dal nemico, insomma quella provincia si trova in uno stato molto deterioro da quello che era prima. In conseguenza non solo bisogna rivedere il catasto per rapporto agli individui, ma anche per rapporto alla provincia; epperò credo che sia utilissimo, anzi necessario di mettere nella legge l'emendamento in cui si

dice che il catasto sarà riveduto ogni anno. E se nessuno formola l'emendamento, lo formolo io, cioè dicendo che si dica :

Il catasto della ricchezza mobile sarà riveduto ogni anno.

Presidente. Prima domanderò se è appoggiato l'emendamento del Senatore Pareto.

Il Senatore Farina lo accetta?

Senatore Farina. Lo accetto.

Ministro delle Finanze. Io non accetto nè l'uno nè l'altro.

Presidente. Chi appoggia l'emendamento del Senatore Pareto consistente nel sostituire il termine di un anno a quello di tre anni che era in quello proposto dal Senatore Farina, si alzi.

(È appoggiato.)

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che sarebbe bene intenderci, perchè se male non mi appongo, non si dà da tutti la stessa intelligenza all'articolo di cui si tratta. Si intende o non si intende che una volta fatto questo catasto, esso abbia ad essere progressivo, quantunque l'individuo non abbia più la stessa rendita? Se non è, allora basta il cambiamento della tassa di un individuo, perchè tutte le quote individuali abbiano a cambiare. Ciò vuol dire che ogni anno si rifà necessariamente il catasto. Se la spiegazione testè data sta, sarà un poco dubbia l'utilità di questo catasto che non è altro se non che una lista permanente dei contribuenti finchè nessuno reclami per essere agravato. Sarebbo dunque da intendersi prima.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Mi permetta di dire due sole parole.

Il catasto nell'economia dell'articolo 30 non è che il risultato dell'accertamento delle rendite individuali, e quindi non può essere che il risultato della quota individuale dell'anno; d'altronde questa legge è votata per un anno.

Presidente. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Farina col combinato emendamento del Senatore Pareto così concepito :

« Il catasto della ricchezza mobile sarà riveduto ogni anno. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvata.)

Sull'articolo 31 vi è la proposta di soppressione fatta tanto dalla Commissione quanto dal signor Ministro; tuttavia, siccome si tratta di un progetto che viene dalla Camera dei Deputati, debbo sottoporlo al voto del Senato.

Avverto i signori Senatori che quelli che secondano questa domanda di soppressione, non si alzeranno.

Lo leggo per farlo ai voti.

« Art. 31. Il ruolo dei contribuenti, fatto in base del

catasto di cui è parola all'articolo precedente, sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà l'imposta da ciascuno dovuta nelle forme, termini e condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

Chi approva l'articolo, è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Senatore Lauzi. Desidererei di sentire due parole di spiegazione del perchè siasi proposta la soppressione di quest'articolo....

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma essendosi già fatta la votazione, non si può più parlare su quest'articolo.

Senatore Lauzi. Ripeto che bramerei avere due parole di schiarimento....

Presidente. È già stato votato senza che nessuno abbia chiesta prima la parola.

Senatore Lauzi. Ma pure parmi che si possa ancora....

Presidente. Io prego il Senatore Lauzi ed il Senato ad avvertire che ho ripetuto per due volte che di questo articolo erasi proposta la soppressione e dal Ministero e dalla Commissione; che ho anzi spiegato che, trattandosi d'un progetto già votato dalla Camera dei Deputati, doveva questa soppressione porai ai voti, ed ho detto che coloro che l'approvavano non si dovevano alzare.

Nessuno ha chiesto la parola prima della votazione, ed io non poteva eccitare a parlare chi di parlare non aveva voglia.

Essendosi posto ai voti e nessuno avendo votato contro la soppressione, l'articolo rimase soppresso, e non occorre più parlarne.

Viene ora l'articolo 32, il quale è così concepito:

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertate la persona ed il domicilio dei creditori.

» Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

» Per ogni altra annualità passiva i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro Comune o Consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori. »

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* A quest'articolo 32 la Commissione propone un semplicissimo mutamento di espressione, perchè si renda più chiaro il cominciamento dell'ultimo capoverso, e proprio il concetto espresso con queste parole: « Per ogni altra annualità passiva. »

Leggendo tutto l'articolo si vede chiaro che non si parla di annualità passive, diverse per loro natura da quelle di cui si fa parola più sopra, bensì delle medesimo di cui ragiona l'intero articolo 32.

Se non che il paragrafo precedente riferendosi alle cose contenute nel paragrafo primo, diceva: « Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. » Nell'ultimo capoverso si fa l'ipotesi opposta, cioè che le condizioni testè ricordate non abbiano luogo. Ma per significare questa contrarietà d'ipotesi, è usata la frase impropria: *per ogni altra annualità passiva*. La Commissione vi propone di rendere il contrapposto più spiccato, e di farlo apparire anche nelle espressioni, cominciando quest'ultimo capoverso colle parole: *Ove queste condizioni non abbiano luogo, ecc.*

Ministro delle Finanze. Si tratta di semplice locuzione più chiara che non muta punto il senso, ed io l'accetto ben volentieri.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Arnulfo che era già iscritto per parlare su questo articolo, farò avvertito il Senato che le parole che incominciano: « Per ogni altra annualità passiva » si cambieranno nelle seguenti: « Ove queste condizioni non abbiano luogo. »

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. La disposizione di cui in questo articolo è giusta: ma se alla medesima si dà l'interpretazione che gli diede oggi il signor Relatore e prima la Commissione nella relazione, io credo che i vantaggi o scompaiono, oppure la tassa relativa alle passività viene sopportata da due.

L'onorevole Relatore della Commissione disse oggi che la prima parte di quest'articolo vuol essere così intesa, cioè che, quando apparisca che le passività furono contratte per creare e conseguire un reddito derivante da ricchezza mobile, debbano essere dedotta dal rilevare del reddito soggetto all'imposta portata a carico del creditore purchè cognito per nome e domicilio. Nella relazione a pagina 51, si dice che nel caso in cui il debitore abbia redditi derivanti da ricchezza stabile e mobile, debba la passività dividersi in proporzione di somma fra i redditi dell'una e dell'altra natura.

Ritenuta l'opinione oggi spiegata dal Relatore, domando: come si farà a giustificare che un mutuo, per esempio, stasi convertito in oggetti pel reddito dei quali si debba pagare l'imposta sulla ricchezza mobile? È un caso su mille che ciò possa giustificarsi: poichè chi contrae passività, prende i danari e ne fa quel che crede senza che per l'ordinario rimanga traccia dell'uso che ne abbia fatto, senzachè si conosca se abbia acquistato uno stabile, oppure abbia avviato un commercio, e simili; importa dunque escludere quest'interpretazione che la Commissione ci diede oggi, e ritenere che le passività sono da detrarsi senza distinzione, perchè esse concorrono a pagare l'imposta, figurando come reddito

di ricchezza mobile per il creditore, facendo quindi una più chiara e dirò anche più legale redazione dell'articolo.

Veniamo all'altra interpretazione che nella relazione si volle dare a quest'articolo. Ecco l'ipotesi: uno ha redditi derivanti da ricchezza stabile ed ha ad un tempo redditi provenienti da ricchezza mobile; in questo caso la Commissione dice che si deve fare il riparto proporzionale delle passività, e detrarre la sola parte che corrisponde al reddito di ricchezza mobile.

Ma se ciò si facesse, evidentemente quella parte di passività che non si vuole dedurre perchè si dice relativa alla ricchezza stabile, si esigerebbe due volte. Di fatti il creditore conosciuto consegna per suo reddito di ricchezza mobile l'annualità attiva e sopporta l'imposta per l'intera somma nello stesso tempo che il debitore pure la sopporta per quella parte che nell'opinione della Commissione deve ritenersi a carico del reddito della ricchezza stabile, il che come sia ingiusto niuno è che non veggia. Chiarirò la cosa con un esempio. Tizio è mio creditore di diecimila lire: io che sono il debitore ed ho 5 mila lire di reddito proveniente da stabili, 5 mila lire provenienti da ricchezza mobile, non posso ottenere che lo scarico di 5 mila lire. Sopporto dunque l'imposta per le altre 5 mila lire; ed il creditore la sopporta per le intiere lire 10 mila, lo che vuol dire che viene a pagare sulla base del reddito di 15 mila lire quando non è che di lire 10 mila.

Quindi è mestieri che la Commissione voglia rettificare questa idea e scrivere l'articolo in modo che si mantenga il concetto che ogni e qualunque passività, purchè giustificata, debba essere dedotta e portata a carico soltanto del creditore cognito.

Questa idea non è mia, o Signori, perchè il progetto che presentò il Ministro alla Camera dei Deputati all'art 29 così dice:

« Per tutte le passività che gravitano sul reddito del contribuente e che saranno state comprese nel suo reddito imponibile, egli avrà diritto di ritenere sopra i suoi creditori la tassa proporzionale dovuta da questi ultimi, a cui ne sarà tenuto conto nella valutazione del proprio reddito. »

Io trovo in questa disposizione maggior giustizia e semplicità anche per il modo, col quale si debba pagare la tassa, e non potrà avvenire duplicazione, poichè se il debitore la paga per il creditore, il creditore ha diritto di farsi tener conto nella propria imposta del pagato per lui dal suo debitore. Adottandosi una redazione nel senso del testè letto articolo del progetto ministeriale primitivo, s'evita altresì la duplicazione che egualmente deriva dall'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo che discutiamo, poichè il creditore da un canto pagherà l'imposta e dall'altro dovrà rimborsarla al debitore che la debbe soddisfare stando l'articolo qual è.

Per queste considerazioni io credo che la Commis-

sione vorrà chiarir meglio le cose, e con una acconcia redazione dell'articolo fare in modo che meglio si segua il concetto ministeriale primitivo, il quale sostanzialmente tendeva a dichiarare che le passività vogliono essere compiutamente dedotte, perchè costituiscono per i creditori attività soggette a consegna e per conseguenza a tassa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che le osservazioni dell'onorevole preopinante sarebbero tornate a proposito soltanto nel caso che fosse stato conservato nell'articolo 11 l'emendamento proposto dalla Commissione.

Ad ogni modo, senza rientrare in questa discussione che non vorrei fare, credo aver spiegato abbastanza chiaramente ogni qualvolta si è parlato di questo elemento, qual era il modo col quale mi sembra potersi intendere questo articolo.

Senatore Arnulfo. Siccome l'articolo 32 è di difficile intelligenza, difficoltà che la Commissione riconobbe nella pagina 51 della sua relazione, e siccome essa gli diede una interpretazione la quale, secondo me, produce le dannose conseguenze che ho accennate, è opportuno che si faccia un'altra redazione, o per lo meno si diano delle spiegazioni tali che si contrappongano a quelle di cui alla citata pagina 51, e non rimanga dubbio alcuno sul vero significato e sullo scopo delle disposizioni poichè, a mio credere, coloro che dovranno applicare l'articolo 32, certamente molto meno istruiti di quello che lo siano i membri della Commissione, avranno dei dubbi maggiori di quelli che essa credette utile di chiarire, e li risolveranno gli uni in un modo, gli altri in un altro, dal che nasceranno ingiustizie, ineguaglianze e lagnanze gravissime.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione non ha operato su quest'articolo alcun mutamento. Esso è tale quale era nel progetto ministeriale; perciocchè i due emendamenti che ho proposti non modificano in nulla nè il concetto dell'articolo, nè la parte essenziale della sua compilazione.

Questi due emendamenti consistono nell'aggiunzione delle parole *nello Stato* in fine del paragrafo 8, per esprimere che, siccome quando il creditore non dimora nello Stato è impossibile che il Governo si diriga a lui per riscuotere la tassa sui frutti del suo credito, così è opportuno che la paghi per lui il debitore, salvo il diritto d'esserne rivaluto, come nel caso in cui è ignota la dimora del creditore.

L'altro emendamento a cui accennavo questa sera è un semplice mutamento di parole che serve a chiarire le idee, e che non altera per niente la disposizione legislativa.

Dunque le obiezioni che faceva l'onorevole Arnulfo non si dirigerebbero alla parte emendata dell'articolo,

ma alla parte sua sostanziale, che per nulla è variata.

Fatta questa dichiarazione esaminerò brevemente gli obbietti dell'onorevole preopinante.

Egli impugna la intelligenza che la Commissione dà all'articolo nella sua relazione; perchè, secondo lui, non si può ammettere in principio, che si riscuota la tassa sul frutto d'un credito, quando questo frutto è pagato con una parte dell'entrata di un altro individuo, cioè del debitore, la quale fu già colpita da tassa.

Questo argomento prova troppo; perchè se il principio dell'onorevole preopinante si dovesse applicare in tutta la sua estensione, non si potrebbero più sottomettere a tassa i crediti ipotecari; e per vero l'interesse del credito ipotecario è pagato con una parte della rendita della terra la quale è sottoposta al tributo fondiario. Ciò non ostante il Senato ha già respinto un emendamento proposto per escludere dall'imposta i crediti ipotecari.

Ed il Senato ha saviamente deciso, perchè se si volesse, ogni volta che si colpisce un'entrata della ricchezza mobile, andar ricercando se essa faceva parte di un'altra entrata precedentemente colpita, si andrebbe all'infinito, e vi sarebbero difficoltà immense di applicazione. Così, per esempio, un padre di famiglia paga uno stipendio al precettore di suo figlio, alla governante della sua famiglia; questo stipendio non è altro che una parte delle sue entrate, dalle quali non si è fatto difalco nel sottometterle a tassa; sebbene poi lo stipendio medesimo sia tassato come entrata del precettore o della governante.

Al modo medesimo i crediti ipotecari come capitali che danno un interesse, sono ricchezza mobile fruttifera, ed i loro frutti sono colpiti di tassa a carico di coloro che li percepiscono, senza andare rintracciando se furono pagati con parte di entrata di un altro individuo che pagò su di essa l'imposta fondiaria.

Ma vi sono dei debiti i quali in realtà sono vere spese di produzione. Così, per esempio, una società di strade ferrate, quando calcola quei benefici che il Senato ha creduto di colpire in massa, e non già come entrate individuali dei soci, preleva gli interessi che paga per le sue obbligazioni, i quali interessi poi sono tassati a carico dei possessori delle obbligazioni come redditi di capitali.

La legge, trattandosi di ricchezza mobile, ha quindi prescritto che si difalchino le annualità passive quando aggravano i redditi non fondiari. Val quanto dire che il difalco non ha luogo, per la parte che aggrava la rendita della ricchezza stabile. Il che non significa che per questa parte paghino i debitori e i creditori: perciocchè i primi come proprietari non pagano la tassa di cui ora trattiamo. Ma quando constasse che un debito è stato fatto per un impiego assolutamente fondiario, per migliorie di terre, per costruzioni di case, sarebbe ingiusto difalcar questo debito, che potrà essere di 10 o 20 mila lire all'anno, dalle entrate non fondiarie che può avere il proprietario, e che possono per

avventura essere appena eguali o anche minori degli interessi di quel debito.

Al contrario l'ipotesi delle obbligazioni di una società di strada ferrata che avessero un'ipoteca sulla strada, serve a provare con un evidente esempio, che vi può esser caso in cui un debito anche ipotecario, sia per intero diffalco da redditi di ricchezza mobile.

La disposizione dell'articolo comprende senza dubbio questi due casi e tutti quelli che possono adagiarsi tra queste due ipotesi estreme.

Ma la vostra Commissione ha osservato che se molte volte sarà facile in pratica conoscere con certezza, che un'annualità è pagata coi redditi della ricchezza mobile, e che i frutti di questo debito sono come una spesa di produzione, e quindi debbono essere sottratti dalla corrispondente entrata del debitore; in molti altri casi potrà riuscire affatto dubbiosa e talvolta impossibile cotesta specificazione. Così, per esempio, un individuo privato che abbia una professione, poniamo quella di avvocato, e che nello stesso tempo sia proprietario di beni stabili; ha una entrata mista, proveniente in parte da fondi immobili e perciò fondiaria, ed in parte, secondo questa legge, da ricchezza mobile, cioè dal proprio lavoro, e perciò non fondiaria. Supponiamo che egli prenda a prestito cento mila lire per sue domestiche faccende e paghi d'interessi cinque mila lire all'anno.

Domando: con qual parte delle sue entrate cede l'avvocato proprietario paga le annualità del suo debito?

Chi considera la realtà delle cose e non le apparenze, risponderà che le paga con una parte delle sue entrate miste, senza distinguere quelle che provengono dai guadagni della professione d'avvocato da quelle che egli ritrae dai suoi stabili.

La Commissione quindi ha avvisato che in questi casi in cui non è possibile determinare se l'annualità passiva sia a carico della rendita fondiaria e della entrata mobile, sia considerata parte come debito pagato sulla ricchezza fondiaria e parte come debito pagato sulla ricchezza mobile; ed il difalco si faccia proporzionalmente.

Insomma, o risulta che il debito concerne tutto o in parte determinata una impresa industriale, o altro simile impiego che frutti un reddito imponibile, secondo la presente legge; ed in questo caso il debito intero o la parte che ha avuto tale destinazione sarà abbucato al debitore; nel senso che saranno sottratti dalla sua entrata mobile imponibile, gli interessi che egli paga per quel debito o per quella parte di debito. Ovvero apparisce che il debito concerne esclusivamente la ricchezza stabile, e che quindi gli interessi di questo debito sieno pagati colla rendita fondiaria e gravitino su questa rendita, ed allora seguita la sorte di tutti i debiti ipotecari che aggravano la rendita non fondiaria.

O infine non apparisce dai fatti e non è possibile dimostrare in quale specie di ricchezza sia da imputare un debito, ed allora non vi sarà altro mezzo se non quello di dividerne proporzionalmente il peso tra i red-

diti della ricchezza mobile e quelli della ricchezza immobile.

Del resto, dico che questa è la interpretazione che mi pare la più naturale e la più conforme alla intelligenza dell'articolo: ma la Commissione non vi ha introdotto alcun mutamento. Esso è tale e quale fu compilato dal Governo, salvo qualche variazione affatto accessoria e che serve a rendere più facile la sua intelligenza.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato la terza volta; se però il Senato consente...

Voci Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Il signor Relatore dichiara che il contenuto nella relazione, a quanto disse oggi, altro non è che l'interpretazione dell'art. 32, ed io accetto tale dichiarazione per inferirne che l'articolo vuol essere meglio concepito onde non vi sia bisogno di interpretazione.

Io non ammetto che trattandosi di debiti ipotecari, non gravitino sulla ricchezza mobile; l'ipoteca è una garanzia, ma il debito colpisce le rendite d'ogni natura del debitore.

L'onorevole Relatore dice: se si tratta di debiti contratti per ricchezza mobile, vi è diritto di rimborso dal creditore: ed io rispondo che in tal caso si sopporta l'imposta come se vi fossero due redditi a vece che non ve ne è che uno; il che è il risultato della prima e dell'ultima parte dell'articolo se si lascia come è.

Il signor Relatore soggiunge che se vi sono redditi di natura stabile e di natura mobile, le passività si devono dedurre in proporzione, al che è facile il contraporre che l'articolo 34 non parla di ciò assolutamente, e quanto si disse dalla Commissione al riguardo non deve aversi come un'interpretazione, ma può dirsi una disposizione che non è scritta nell'articolo, nè si può da esso ragionevolmente indurre.

Ammetto che si potrebbe trattare del modo con cui debbe essere inteso l'articolo, se la legge fosse fatta, ma ora che la facciamo, deve essere redatta in modo che si possano prevenire le difficoltà ed evitare possibilmente le interpretazioni. Ad un tal fine l'articolo dovrebbe essere riesaminato perchè, ripeto, in materia di tanta importanza, non è mai troppa la chiarezza, onde evitare ai contribuenti gravi controversie e conseguenti pregiudizi.

Io mi limito a queste osservazioni, e nulla propongo, per la ragione che do il voto contrario alla legge; ma volli tuttavia far conoscere gli inconvenienti che possono derivare dall'articolo 32 lasciandolo come è concepito e sussistendo l'intelligenza che gli si vuol dare.

Senatore **Giovanola**. Io voglio domandare solamente uno schiarimento al signor Relatore; se cioè colla disposizione dell'ultimo paragrafo di quest'articolo non si produca una duplicazione a carico dei creditori.

Suppongo che il creditore abbia fedelmente consegnati i suoi redditi di ricchezza mobile, con un credito ipotecario; in forza di quest'ultima dichiarazione il debitore ha diritto di ritenere una somma corrispondente alla tassa che sarebbe dovuta sul creditore, sicchè questi verrebbe a pagare due volte la tassa.

Se il creditore ha già notificato il suo credito, ha pagato direttamente, e se il debitore ha diritto ancora di far la ritenuta sul pagamento che deve al creditore, il creditore parmi dovrebbe pagare due volte. La duplicazione è evidente.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Nel primo paragrafo dell'articolo 32 si pone il caso generale, nei due seguenti si pongono le distinzioni.

Il caso generale è che i contribuenti sono ammessi a dichiarare le loro passività, e ad indicare quelle che gravitano sopra i redditi (notate le parole della legge) non sulla ricchezza, sopra i redditi derivanti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tien conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e ciò non ha bisogno di commenti; e purchè siano contem; oraneamente accertate le persone, o il domicilio dei creditori, acciò che la finanza possa dirigersi ad essi per farsi pagare.

Ove queste condizioni abbiano luogo, cioè quando la sussistenza del credito sia provata, e sia provato il domicilio e la persona del creditore, allora la parte di reddito imponibile, corrispondente all'annualità passiva, si detraerà dal reddito imponibile del contribuente. Ma se non si sa dove dimora il creditore, o se il creditore dimora fuori dello Stato, se cioè le condizioni poste nel primo paragrafo non avranno luogo, allora deve pagare il debitore, salvo a lui il diritto di ritenere la quota di tassa dall'annualità che paga al creditore.

Quindi io veramente non intendo come possa in questo secondo caso esservi raddoppiamento di tassa.

Senatore Balbi Piovra. Io credo che forse il signor Relatore ignora ciò che è accaduto nelle antiche provincie (perchè nelle altre non lo so) dal tempo che una simil legge, cioè riguardo ai crediti ipotecari, fu proposta dal conte di Cavour. Dopo questo tempo, e credo che nessuno vorrà negare la realtà del fatto, non si è stipulato un contratto nel quale non si metta a carico del debitore qualunque sia imposta venga fissata sopra i crediti ipotecari; dunque avverrà colla presente legge che i creditori dovranno pagare per i fondi proprii, per il debito che corrisponde per lo stesso capitale d'interesse al creditore, per l'imposta nuova, in tutto tre imposte.

Senatore Giovanola. La spiegazione data dall'onorevole Relatore è abbastanza chiara, ma mi pare che la formula dell'articolo non corrisponda alle idee espresse, e che perciò sarebbe forse il caso di rimandarlo alla Commissione per spiegarlo meglio.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Io avevo domandato la parola unicamente per chiedere che quest'articolo fosse ri-

mandato alla Commissione, e per pregarla a volerlo accettare il rinvio, perchè mi pare che le difficoltà che si sono sollevate, siano veramente gravi.

Non voglio entrare nella materia, ma aggiungerò ancora una osservazione, ed è questa: nel caso di un capitale estero venuto qui, dando il regresso al debitore verso il creditore, evidentemente si assoggetterebbe la rendita, che un estero ha nello Stato alla tassa; principio che è stato escluso dalla legge. Questa considerazione mi pare possa essere presa anche in esame dalla Commissione. Inoltre desidererei che fosse spiegato che cosa si intenda per il peso che gravita sulla rendita della ricchezza mobile; v'è la gravitazione legale, come quella dell'ipoteca sopra uno stabile, e la gravitazione sulla persona, come è quella del debito; ma la gravitazione d'una passività sopra una rendita mobile non la comprendo, se non è la gravitazione della passività sul creditore stesso; però pare che questa espressione inchiuda l'idea che il titolo che porta il debito debba stabilire un legame tra il debito e la rendita imponibile. Ciò sarebbe assolutamente impossibile a pretendersi. La Commissione avrà forse voluto dire che ove sussista una passività a carico di colui il quale ha rendite mobili imponibili, questa passività debbe essere provata con titoli, come altresì debbe essere accertato il domicilio del creditore. Ad ogni modo mi pare che vi sia opportunità che la cosa sia chiarita, e perciò propongo il rinvio dell'articolo alla Commissione acciò lo prenda ad esame.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La Commissione accetterebbe il rinvio?

Senatore Scialoja, *Relatore*. Si sa che il Relatore trattandosi di una Commissione molto numerosa non può parlare a nome dei suoi componenti che non può consultare; ma quanto a me credo che non sia il caso di rinviare l'articolo alla Commissione.

Difatti uno degli argomenti or ora adottati dall'onorevole Cadorna è che, secondo una sua ipotesi, lo straniero creditore, secondo l'articolo 32, pagherebbe la tassa pel reddito di ricchezza mobile che ha nello Stato, mentre che il Senato ha già ammesso un principio contrario.

Io gli domando infinite scuse, ma quello che ha ammesso il Senato è appunto il contrario, cioè a dire, che tutte le rendite che si originano nello Stato, sieno di stranieri, sieno di nazionali, debbano pagare la tassa.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Non ha ammesso che la rendita proveniente dall'estero sia gravata da tassa; ma ciò non ha da fare col caso presente. Questo adunque è uno scambio che parlando improvvisamente può accadere, e che certo io non rilevo per fargliene appunto, ma unicamente per provare che molte cose pare talvolta che possono obbiettarsi a questo ed altri articoli della legge, le quali poi non reggono.

Passo alla seconda obiezione fatta dall'onorevole Senatore Cadorna.

Egli dice: « Come apparirà che un debito aggravi la ricchezza mobile? » Rispondo che qui non si tratta di un gravame legale, poichè sarebbe stato assurdo il dire: i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie, cioè anche quando gravino legalmente la ricchezza immobile, purchè *aggravino i redditi provenienti da ricchezza mobile.*

Si scorge dunque che l'aggravio di cui si parla nell'articolo, non è l'aggravio legale, ma l'aggravio di fatto; è quello che si può esemplificare facilmente colle obbligazioni delle strade ferrate. Queste obbligazioni siano o non ipotecate sulla strada, sono un debito i cui interessi aggravano i benefici della società ferroviaria; sono debiti che, quantunque ipotecari, aggravano i redditi provenienti dalla ricchezza mobile.

Ci possono essere, ripeto, molti altri casi in cui questo è chiaro, ed allora il debito si detrae per intero.

Ma la Commissione ha notato (lo ripeto anche una volta) che vi possono essere certi casi, come sarebbe quello che ho rammentato poc' anzi di un medico, di un avvocato che siano proprietari di fondi mobili ed abbiano un credito ipotecario. Non si potrebbe in questo caso presumere, sul perchè il debito è ipotecario, che non aggravi affatto i guadagni professionali del medico o dell'avvocato. E per vero, nell'ipotesi da me fatta, il reddito che serve a pagare gli interessi di quel debito è un reddito misto, cioè un'entrata composta di rendita fondiaria e di rendita mobile. Non si potrebbe dunque a priori sostenere in questo caso che non vi sia in quel debito nessuna parte che aggravi la parte dell'entrata proveniente dal lavoro del medico o dell'avvocato debitore.

Alla Commissione è sembrato che in certi casi i frutti del debito aggravando un'entrata mista, l'equità richiede che questo aggravio sia proporzionale alle diverse rendite, cioè alla rendita fondiaria ed a quella non fondiaria, e che il difalco debba seguire la stessa proporzione.

Ecco chiaramente espresso il concetto della Commissione; per cui non mi pare sia il caso di un nuovo studio a questo riguardo.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Farò presente al Senato poche cose con poche parole.

Metto da parte l'osservazione che aveva fatto sopra i capitali esteri relativamente ai quali ammetto che aveva fatto confusione dell'obbligo dei cittadini di pagare sulle rendite che hanno all'estero col caso opposto.

Restano però le due altre difficoltà alle quali non credo abbia il signor Relatore risposto.

Io non ho fatto la critica della prima parte dell'articolo 32 perchè vi siano le parole « anche ipotecariamente » su cui egli ha diretto tutte le sue osservazioni, e di cui io non ho parlato; ma ho bensì accennato a quelle « che aggravano i redditi di ricchezza mobile. »

A parte le parole « anche ipotecariamente » io ho

domandato di sapere come si verifica il gravitare di un peso sopra un reddito di ricchezza mobile.

Bisogna necessariamente che ci sia un vincolo, una unione fra il debito e l'attività, unione che non può essere la stessa che vi è con un credito ipotecario; ed ecco perchè io domando quale possa essere questa unione perchè nella ricchezza mobile non credo si viene altra che colla persona del debitore, e quindi aggravano la persona del debitore, non la rendita mobile. Vi sono però casi nei quali si può verificare una certa relazione, ed è appunto perchè vi son casi eccezionali, a cui si potrebbe questa locuzione applicare, e che escluderebbero l'applicazione della legge a tutti gli altri, che io domando una spiegazione.

Supponiamo, per esempio, che io riceva un legato d'un usufrutto di 50 mila lire col peso di 5 mila da pagarsi a Tizio.

Ecco una rendita di sostanza mobile per me, perchè sarà un usufrutto di un capitale, una rendita, la quale dal titolo stesso con cui è stata lasciata, è vincolata ad un peso di pagare annue L. 5,000 con una parte di questa rendita.

Si verifica in questo caso che vi è veramente una relazione di gravame tra il debito e l'attività: ma appunto perchè vi è in questo caso, non vi è più in quello in cui io abbia impiegato a mutuo attivo 100 mila lire che mi danno 5 mila lire di rendita ed abbia 100 mila lire di mutui passivi.

Or dunque, applicando la legge nella prima parte, la quale richiede un vincolo tra la passività e la rendita ne verrebbe che la mia passività per mutui passivi non dovrebbe essere dedotta, perchè manca il gravame della mia passività sopra la mia rendita.

Ecco le spiegazioni che domandavo alla Commissione, e mi pare valga la pena darle, perchè le conseguenze sarebbero molto gravi.

Non ha poi risposto il Relatore all'altra osservazione che è stata fatta dall'onorevole Giovanola.

Non si può dubitare che il creditore è obbligato a consegnare la sua rendita per interessi ed a pagarne la tassa. Il suo debitore se non può provare tutte le condizioni che sono indicate nella prima parte dell'articolo 32 fra le quali è la gravitazione della passività sulla rendita, a termini dell'ultima parte di esso, deve pagare l'imposta su tutta la sua rendita attiva e non può fare la detrazione della passività che ha degli stessi interessi, ma egli ha il diritto di rivolgersi al suo creditore; il suo creditore ha già consegnato e pagato, dunque una delle due: o il debitore non sarà esonerato dal pagare la parte di tassa corrispondente alle sue passività, o se si rivolge al creditore, questi dovrà pagare due volte; mi pare questo un fatto evidente, un fatto la verità del quale non può essere negata.

Per questi motivi, credo che sia opportuno che la Commissione voglia esaminare ancora questo articolo.

Senatore Solalofa, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Darò una categorica risposta a queste obiezioni; ed allora spero che l'onorevole Cadorna sarà soddisfatto.

Egli immagina una cosa quasi impossibile, cioè che vi sia nello Stato un creditore, il quale faccia la sua denuncia e paghi sui frutti del suo credito, e che ciò non ostante questo creditore, sia ignoto al suo debitore in modo che questi non possa indicare dove dimora.

Ebbene, ammetto questa impossibile ipotesi. In questo caso avran pagato e il debitore e il creditore. Ma quando il debitore vorrà essere rilevato dal suo creditore, questi gli dimostrerà che ha pagato anche lui. Ora è chiaro che la legge non consente che si paghi due volte per la stessa entrata. Vedrà dunque il giudice, o determinerà il regolamento, a chi dei due dovrà in questo caso rarissimo e quasi impossibile, essere restituita la tassa, e sotto quali condizioni.

Dunque vede che anche in quest'ipotesi, che reputo impossibile, vi sarebbe il rimedio nella rivalsa o restituzione della tassa.

L'altro caso che egli fa, è questo: immagina uno il quale non viva d'altro che di frutti di capitali dati a mutuo, e che nello stesso tempo poi abbia debiti perfettamente uguali ai suoi crediti.

Io veramente non so come costui possa vivere: perchè se non ha altro che cinque mila lire d'entrata e deve pagare cinque mila lire all'anno di debiti; egli è affatto indigente. Ma ammetto anche l'ipotesi di questo ricco indigente, che abbia cinque mila lire di reddito proveniente da ricchezza mobile, e cinque mila lire di annualità passive. In questa ipotesi è chiaro che codeste annualità gravitano per intero sopra le sue entrate che sono tutte provenienti da ricchezza mobile. Applicando l'articolo 32, egli sottrarrà le 5 mila lire di debito dalle 5 mila lire d'entrata e non pagherà un obolo solo di tassa.

Io quindi non so veramente intendere quali sieno le gravi obiezioni che potrebbero motivare il rinvio di quest'art. 32 all'esame della Commissione.

Presidente. Prego i signori Segretari di osservare se siamo ancora in numero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho domandato la parola soltanto per dire che se ad ogni articolo vogliamo fare una casuistica su tutto ciò che è possibile, non so quando arriveremo al termine di questa discussione.

È impossibile e vizioso l'indagare tutti i possibili casi a priori, e soltanto l'esperienza insegna le difficoltà pratiche: ma se anche fosse possibile prevedere l'infinita serie di tutti i casi a priori, sarebbe impossibile trovare locuzioni le quali a ciò bastassero, a meno che non si facessero le leggi lunghe come i regolamenti, anzi più lunghe di questi: ma anche con questo non si arriverebbe mai a comprendervi spiegateamente tutti i casi escogitabili.

Io quindi prego il Senato ad addivenire alla votazione immediata di quest'articolo.

Presidente. Non siamo più in numero.

Frattanto sarà bene che i signori membri della Commissione s'intendano fra loro, onde per l'avvenire non accada che uno di essi, e principalmente il Relatore, sia sempre limitato ad esporre solo la sua opinione individuale.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Seguito della discussione sulla legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Discussione della legge sul trattato di Commercio colla Francia.

Discussione della legge sul Dazio consumo.

Se non c'è osservazione in contrario, lunedì adunanza pubblica alle due coll'ordine del giorno che ho letto.

Non essendovi osservazione in contrario, l'ordine del giorno per la seduta di lunedì è assentito dal Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LVI.

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Annunzio della morte dei Senatori Capocci e Piraino — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'art. 32 — Approvazione dell'art. 32 — Aggiunta proposta all'art. 30 dalla Commissione — Parlano sulla medesima i Senatori Plezza, Pareto e Scialoja — Approvazione dell'aggiunta suddetta — Aggiunta all'art. 32 proposta dal Senatore Plezza, combattuta dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Plezza — Approvazione dell'art. 33 — Emendamento all'art. 34 proposto dalla Commissione d'accordo col Ministro delle Finanze — Osservazioni sul detto articolo dei Senatori Di Revel e Pareto, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione della parte prima dell'art. 34 — Considerazioni del Senatore Arnulfo sulla parte 2^a del medesimo — Risposta del Senatore Scialoja — Approvazione della seconda parte dell'articolo mentovato — Articolo addizionale del Senatore Di Revel — Parlano sul medesimo i Senatori Pareto, Cambray-Digny, Scialoja, Arnulfo ed il Ministro delle Finanze — Approvazione del detto articolo addizionale colle modificazioni proposte dai Senatori Arnulfo e Scialoja — Aggiunta all'art. 35 della Commissione — Obbiezioni all'art. suddetto del Senatore Arnulfo, cui risponde il Ministro delle Finanze — Spiegazioni richieste sul medesimo dal Senatore Pareto, fornite dal Senatore Scialoja — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Instanza del Senatore Alfieri — Risposta del Ministro suddetto — Parlano pure sullo stesso i Senatori Pallavicino-Mossi, Pareto ed il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 35 — Riassunto della discussione del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Matteucci, Di Revel, Pareto, Marliani, Giovanola e Roncalli F. — Parole del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 36 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Legge in seguito le lettere dei signori Senatori Araldi Erizzo, Correale, Longo e Ceniosanti che domandano un congedo che loro viene dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Pietro Tiboni di due copie della sua *Risposta alla civiltà cattolica*;

Il signor Senatore Giorgini d'una quantità di esemplari di diversi *Rapporti sul bonificamento delle Maremme*.

Si moltiplicano pur troppo, onorevoli Colleghi, le perdite di membri di questo alto Consesso, ed oggi m'incombe il doloroso dovere di porgerne due comunicazioni. Il signor Senatore De Gasparis mi scrive da Napoli:

« Eccellentissimo signor conte.

» Compio il doloroso ufficio di comunicare a V. E. la morte del Senatore Capocci, avvenuta la mattina del dì 6 andante, e prodotta da morbo cardiaco.

» Il venerando uomo non aveva ancor raggiunto l'età d'anni 66.

» Sono di V. E.

Devotissimo servo
ANNIBALE DE GASPARIS
Senatore del Regno. »

La scienza ha fatto una grave perdita nella morte del Senatore Capocci, e ad altri meglio che a me spetterà di esporre quanto egli abbia ben meritato di essa, esplorando le celesti plaghe come Direttore dell'Osservatorio di Napoli, e riducendo sotto le leggi del calcolo gli osservati fenomeni. Io accennerò soltanto che il commendatore Senatore Capocci univa alla scienza l'elegante coltura delle lettere, che aveva avuto la sorte felice di congiungere il suo nome con una operazione legislativa di grande importanza, quale fu di far parte della Commissione per l'esecuzione del sistema metrico nel cessato regno di Napoli, introdotto con legge del 6 aprile del 1840, ed a preparare il quale erasi pure adoperato lo scopritore di Cerere, il grande astronomo Giuseppe Piazzi.

Noterò per ultimo che il commendatore Capocci non mancava, per quanto glielo consentivano i suoi doveri scientifici, di compiere quelli che gli erano imposti dalla dignità senatoria, e viva era la nostra soddisfazione nel rivederlo fra noi attendere con zelo e con singolare soavità di modi ai nostri lavori legislativi. Così posea il suo esempio rendere più e più frequente in Italia la nobile alleanza delle speculazioni della scienza cogli intendimenti della sana politica.

Dal signor Prefetto di Messina ho ricevuto stamane il seguente telegramma:

« Messina 11, ore 10 40.

» A S. Ecc. il Presidente del Senato del Regno.

» Adempio il doloroso ufficio di annunziare la morte del Senatore Piraino avvenuta in Messina oggi alle ore nove.

» Il Prefetto ZOPPI. »

Il cavaliere Domenico Piraino aveva dato le maggiori prove del suo patriottismo, e della sua devozione ai principii di liberale Governo. Membro del Governo provvisorio dell'isola di Sicilia nel 1848, era poi stato mandato a governare Messina, sua patria, e nel memorabile assedio che essa sostenne, durato sedici mesi, sempre egli fu all'altezza della causa che difendeva, e della carica importantissima che copriva, primeggiante per autorità e per esempio tra i più valorosi. Fu da ultimo, sotto il Governo dittatoriale, segretario di Stato per gli affari esteri e del commercio, e quindi Prefetto di Mes-

sina. Egli non poté fare atto di presenza in Senato, se non per pochi giorni sul finire di un periodo della Sessione nell'estate del 1862, ma non meno viva per ciò sarà la sua ricordanza tra noi che non mai dimenticheremo alcuno tra i più distinti benemeriti della Nazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione del progetto di legge per una imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Siamo rimasti all'articolo 32 che rileggerò.

Prima però domanderei al signor Ministro delle Finanze se accetta l'aggiunta delle parole *nello Stato* che la Commissione ha proposto.

Ministro delle Finanze. L'accetto, essendo la conseguenza di un articolo già ammesso.

Presidente. Leggerò l'articolo colla propositavi aggiunta.

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertate la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

» Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

» Per ogni altra annualità passiva i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro Comune o Consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Nell'ultima parte della seduta, nella quale si discusse l'articolo 32, furono recate innanzi e dal Relatore della Commissione e da talun oratore alcune osservazioni assai importanti intorno alla materia che vi si tratta. Io posso assicurare che terrò conto di tutte quelle osservazioni nel regolamento, e spero che quei signori Senatori che le hanno fatte, vorranno tenersi paghi di questa mia dichiarazione.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 32 lo pongo ai voti.

Senatore Plezza. Domando la parola. Io vorrei proporre un'aggiunta a costato articolo, ma non propongo variazione alcuna alle parti già discusse dell'articolo stesso.

Presidente. Allora io porrò ai voti l'articolo, poi verrà l'aggiunta che il Senatore Plezza intende di proporre.

Chi approva l'articolo testè letto, voglia sorgere.
(Approvato.)

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Ho domandata la parola per un'aggiunta all'articolo 30 che ieri il Senato ha votato.

Presidente. Ritenga il Senato che l'aggiunta che propone il Relatore Senatore Scialoja, si riferisce all'articolo addizionale stato proposto dal signor Senatore Plezza.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'articolo 30 è così concepito:

« In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale che si è voluto imporre. »

Il Senato votando l'articolo 30 ha inteso di mettere un limite massimo al tanto per cento a cui potrebbe eventualmente ascendere la quota della tassa.

È chiaro intanto che secondo l'economia generale di questa legge non si assegna una quota distinta di tassa a ciascuna specie di reddito imponibile. Si fa una sola somma dei redditi imponibili di ciascun contribuente, ed a questa somma si assegna la quota.

Ma quest'art. 30 prescriverebbe il limite del 10 per cento alla tassa del solo reddito del capitale.

Nell'art. 24 dove si è sancito il principio della riduzione dei redditi a 5/8 o a 6/8 ossia della *discrimination* si è detto che i redditi dei capitali e di redditi perpetui sono conservati per intero. Di maniera che l'espressione di redditi netti del capitale avrebbe in questo articolo 30, confrontato coll'art. 24, una significazione ristretta, che ne renderebbe impossibile l'applicazione se non se ne ampliasse la portata.

Di fatto sarebbe impossibile tener conto distinto del capitale, quando si dovesse misurare il limite massimo dell'imposta del 10 per 0/0 sulla somma complessiva dell'entrata di un individuo composta di redditi diversi.

Taluno può avere un reddito proveniente da capitali ma essere nel medesimo tempo impiegato ed avere uno stipendio; ovvero avvocato e fare dei guadagni. La sua entrata imponibile non consiste semplicemente negli interessi dei capitali che riscuote annualmente, bensì nella somma di quelli interessi uniti con lo stipendio o con i guadagni di avvocato ridotti ai 5/8.

Da ché dunque il Senato ha avuto in pensiero di stabilire che l'entrata complessiva proveniente da ricchezza mobile non possa esser gravata di tassa al di là del 10 per 0/0, conviene che compia la disposizione dell'articolo 30 con un'aggiunta che assimili ai redditi netti del capitale tutti gli altri redditi imponibili.

E notate, o signori, che se per avventura fosse possibile di eseguire l'art. 30, locchè non è, ne verrebbe uno scorcio, perchè la tassa su' poveri lavoratori potrebbe andare al di là del 10 per 0/0, non essendo la

loro entrata prodotta da capitali, mentre poi per i ricchi signori aventi capitali fruttiferi, l'imposta dovrebbe in ogni caso rimanere al disotto del dieci per cento.

Certamente l'intendimento del Senato non fu questo, epperò a compiere il suo concetto, e renderlo applicabile, io proporrei che all'art. 30, dopo la parola *capitali* si aggiungesse questo inciso: *e di qualunque altro reddito*. Se quest'aggiunta, come confido, sarà accolta, l'articolo verrà concepito così: « In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale e di qualunque altro reddito che si è voluto imporre. »

Presidente. L'onorevole signor Relatore ha proposto all'articolo 30 un'aggiunta, non so se a nome suo individuale o della Commissione...

Senatore Scialoja, *Relatore*. Gli altri membri della Commissione fanno adesione.

Presidente. La Commissione propone di aggiungere all'art. 30 dopo la parola *capitali*, le parole *e di qualunque altro reddito*.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Io devo, prima d'entrare in merito, far una dichiarazione.

Sono stato richiesto dal Relatore della Commissione e dal signor Ministro a consentire a quest'aggiunta, essendo io che l'altro ieri aveva proposto l'articolo di cui si tratta.

Io ho chiesto tempo per meditarla, giacchè, dico la verità, non sono così pronto di concepimento da poter capire nè la differenza che i Signori Ministro e Relatore trovano nella proposta da loro fatta, nè la giustizia della proposta stessa.

Si dice: noi imponiamo il reddito complessivo, e consentiamo che il reddito complessivo non si debba imporre più del decimo dello stesso reddito netto.

In conseguenza voi togliete quelle parole *del capitale* che si è voluto imporre: con questo voi variate la cosa.

A me pare invece che quanto all'effetto presente, è precisamente la stessa cosa ciò che ho detto io e ciò che essi dicono, solamente che nella loro proposta si ha una conseguenza futura non chiara che era appunto intenzione mia d'impedire.

Essi dicono, che non è la stessa cosa il decimo del reddito totale, ed il decimo di ognuno dei capitali distinti.

Non la capisco questa cosa: sarà debolezza del mio intelletto, ma non la capisco.

Veniamo all'esame.

Vi è un capitale, impiegato al cinque per cento.

Secondo il mio articolo, non si può imporre più del decimo del reddito netto: dunque sarà il mezzo per cento d'imposta che si potrà mettere e non più.

Vi ha un altro capitale, che è impiegato al due

per cento: il decimo di due non è più il mezzo per cento.

Essi vorrebbero, che amalgamassimo tutto, e sostengono che le conseguenze saranno diverse, ed è ciò che io non giungo a capire, perchè non capisco come il decimo di cinque più il decimo di due non faccia il decimo di sette. In verità non posso farmene un concetto.

Per queste ragioni io ritengo che l'articolo sino a tanto che il signor Relatore e il signor Ministro non abbiano formulato meglio e più chiare le loro intenzioni debba stare come già fu votato dal Senato.

Senatore Pareto. Parmi che sia il caso di proporre la questione pregiudiziale: l'articolo è stato votato: l'aggiunta che viene proposta, non è aggiunta, ma un vero articolo nuovo che si vorrebbe intercalare nell'articolo già votato: l'aggiunta della Commissione è un emendamento all'articolo che lo modifica non solo nella redazione ma anche nella sostanza: non si può proporre a parer mio una modificazione di questo genere ad un articolo già votato.

Senatore Ricci. È un'aggiunta separata.

Presidente. Leggerò al Senato l'alinea secondo dell'articolo 65 del regolamento che ho pure letto pochi giorni fa, e che varrà di risposta al signor Senatore Pareto.

« Le aggiunte sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi. »

Senatore Plezza. Mi dica un onorevole collega a me vicino che tutta la difficoltà sollevata dal Ministro e dal Relatore sta in ciò che, siccome si sono imposti dei redditi dei quali non si vede bene chiaro qual sia il capitale, come succede a riguardo delle professioni, è questo il motivo per cui si vorrebbe introdurre una parola che comprenda anche i redditi senza capitale.

Se è per questo motivo, io non ho nessuna difficoltà.

Io ho formulato in quei termini il mio articolo, perchè partiva dall'idea che ogni reddito è frutto di un capitale materiale o morale, giacchè anche le professioni, le industrie possono capitalizzarsi, ma se ciò non si crede abbastanza chiaro, si faccia pure l'aggiunta proposta.

Senatore Scialoja, Relatore. Precisamente per questo.

Senatore Plezza. Ebbene io credo capitale anche l'industria o almeno la credo capitalizzabile.

Senatore Scialoja, Relatore. È per non sottoporre solamente la rendita del capitale, ma anche il guadagno dell'industria.

Presidente. Ritengano i signori Senatori che l'aggiunta proposta dalla Commissione è in questi termini. (V. sopra.)

Senatore Pareto. Aggiungerei a qualunque altro reddito, la parola *mobile*.

Senatore Scialoja, Relatore. Faccio osservare al signor Senatore Pareto che nell'art. 30 si parla di redditi che si vogliono imporre e con questa legge non s'impone altra specie di reddito se non quella che egli vorrebbe comprendere sotto l'espressione di reddito *mobile*. Sicchè mi sembra inutile quest'aggiunta.

Senatore Pareto. Questa lo renderebbe sempre più chiaro.

Senatore Scialoja, Relatore. Se vogliono, non ho difficoltà che il concetto si chiarisca: ma se ciò si vuole, bisogna piuttosto dire: « qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile. »

Presidente. Porrò ai voti l'aggiunta della Commissione che è in questi termini: « o di qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si passerebbe all'art. 33.

Senatore Plezza. Io mi era proposto di proporre un'aggiunta all'art. 32.

Presidente. Se intende di parlare adesso, gli dà la parola.

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore Plezza. All'art. 32 ministeriale io proporrei la seguente aggiunta: « Nei comuni che hanno dovuto contrarre debiti colla cassa dei depositi e prestiti o con altri allo scopo di pagare le requisizioni militari, e i danni della guerra d'indipendenza, il prodotto della tassa attuale andrà a beneficio del comune per l'estinzione del debito suddetto, e di quella parte di esso che ancora sussisterà alla pubblicazione della legge. »

Chi propone un'aggiunta ad un articolo di legge, ha due doveri; il dovere di mostrare l'entità e la portata della proposta, e quello di dimostrarne la giustizia.

Quanto all'entità della proposta, io lo dichiaro non è un sacrificio che si domanda alle finanze, perchè la somma è talmente esigua, che è più una dimostrazione di simpatia, ed un atto di buona politica e più l'adempimento di un dovere morale verso i comuni che hanno sopportati tanti dolori per la causa comune, che un sacrificio all'erario. E difatti non sono che cinque le provincie nelle quali è stata guerreggiata la guerra del '59; in queste cinque provincie dividendo i 30 milioni in ragione del numero delle provincie, si ha un totale di 2,542,000 lire d'imposta.

Queste cinque Provincie hanno ventiquattro Circondari e in nove soli di essi ebbe luogo la guerra guerreggiata, si ridurrebbe dunque la somma che potrebbe perdere l'erario se tutti questi Circondari fossero danneggiati a 973,000 lire, cioè a 9,24 di 2,542,000.

Ma in queste Provincie vi sono 1775 Comuni dei quali solo 666 cioè 9/24 appartengono ai Circondari danneggiati; dividendosi le lire 973 mila per 666, si avrebbe la quota media d'imposta di lire 1,400 per Comune, la quale somma supponendo che una sola metà od un terzo dei Comuni di quei Circondari siano quelli che furono danneggiati, e di essi la metà solo od un terzo che abbiano fatto dei prestiti e non li abbiano ancora pagati per intero, voi vedrete che il sacrificio che io chiedo all'erario non può eccedere le 100,000 lire, e probabilmente sarà più vicino a 50 mila che a 100 mila. È dunque vero che non è un sacrificio che io chiedo all'erario, ma una dimostrazione politica ed un atto iniziatario di giustizia che chiedo al Senato.

Ora ve ne dimostro la giustizia.

Nei Comuni che sono stati occupati dall'esercito austriaco per un mese e mezzo, e nei quali hanno avuto luogo le battaglie, la rovina è stata tale che, affinché la Società non andasse in dissoluzione, non fossero perduti tutti i commerci, tutti i negozi, e la coltura dei campi non fosse abbandonata, alcuni Municipi sono stati costretti a fare dei debiti ingenti colla Cassa dei depositi e prestiti, e questi debiti si stanno pagando un poco per anno come possono.

Ora stiamo facendo una legge la quale colpisce d'imposta il reddito del fittaiolo proveniente dal capitale delle scorte ch'egli ha sul fondo altrui; si colpiscono d'imposta i negozi e le industrie che sono nel Comune; ma queste scorte, questi redditi delle piccole industrie e dei piccoli commerci non sono che il capitale che il Comune ha dato loro per coltivare le terre e per continuare quei negozi e quei commerci che sono necessari alla società e che il Comune deve ancora alla Cassa dei depositi e prestiti, cioè allo Stato.

Non pare essa anche a voi un'enorme ingiustizia che mentre il Governo, sotto forma di Cassa di depositi e prestiti, riceve l'interesse intero di quel capitale ora vada poi a colpire il poco frutto che dal capitale stesso rimane a mani del debitore, scarso compenso delle sue fatiche per farsene dare ancora una parte oltre l'interesse sotto nome d'imposta? E ciò in quali provincie lo farete voi? In provincie nelle quali la miseria sarà calcolata come indizio di ricchezza perchè il grande prodotto in questi anni delle tasse di registro e bullo che voi annoverate tra i criterii di ricchezza non sono in quelle Provincie che effetto dei fallimenti senza numero, conseguenze della guerra.

Io però non ho proposto di esentare del tutto i Comuni. Sarebbe dovere di restituire anche la parte già pagata, ma io non ho proposto questo, ho solo proposto che condoniate al Comune quella parte che sussiste ancora del debito; quella parte che a forza di stenti hanno già pagato, non ve la domando.

Vi chiedo solo che non commettiate l'enorme ingiustizia di esigere da quelli che, come comunisti, sono a voi debitori di una somma, quella tassa che i cittadini

devono sui redditi proprii non sui redditi dei capitali della Cassa dei depositi e prestiti.

Io non ho chiesto neppure che non pagassero, perchè ho creduto che, siccome scopo di questa legge è di formare il catasto, come si dice, della ricchezza mobile, non ho voluto che i contribuenti ne andassero esenti, ed ho chiesto che questi tributi vadano a beneficio del Comune, col quale temperamento si ottiene lo scopo di fare il catasto e nello stesso tempo si adempie ad un dovere di equità e di giustizia.

Ma la giustizia che io invoco non è solo questa, ve n'è un'altra d'un genere assai più grave, ed è che lo Stato ha un debito sacrosanto con quei Comuni, che non ha ancora adempiuto, e che quando la storia registrasse che si è tardato tanto ad adempierlo e che non si adempie ancora, sarebbe una macchia pel paese.

Permettete che io vi ripeta dei fatti sui quali un'altra volta ho già chiamato la vostra attenzione.

Presidente. Signor Senatore, mi scusi, la pregherei di non dilungarsi dal soggetto della discussione.

Senatore Piazza. Non mi dilungo più del necessario.

Presidente. La prego di non estendersi fuori del soggetto della questione.

Senatore Piazza. Non abbia paura, non dico che il puro necessario.

Nella seduta del 12 luglio 1861 io accennava alcuni fatti i quali provano che lo Stato ha un dovere sacrosanto verso molti comuni delle provincie state danneggiate dalla guerra, dovere di restituzione del mal tolto. Se lo Stato abbia il dovere di pagare i danni della guerra ai cittadini è questione che può dibattersi fra i dotti, quantunque non sia più questione dubbia fra gli uomini di cuore, ma che lo Stato possa appropriarsi le sostanze dei propri cittadini riprese al nemico che momentaneamente le aveva occupate, non è questione dubbia neppure fra i dotti senza cuore.

Presidente. Scusi nuovamente se l'interrompo ancora, ma non si può discutere adesso se lo Stato debba o non fare risarcimenti.

Senatore Piazza. Perdoni, io adempio un doloroso dovere discutendo e narrando queste cose davanti ad un corpo legislativo che deve decidere e forzare il potere esecutivo all'adempimento del proprio dovere.

Presidente. Quando verrà in discussione siffatta proposta ella potrà dire tutto quello che crederà; ma intanto non credo che possa farsi su d'un semplice incidente questa discussione, la quale non fa che confondere i termini della questione in cui siamo.

Senatore Piazza. Prego il signor Presidente di considerare che io debbo dimostrare la giustizia della mia proposta, e che per ciò fare debbo accennare questi fatti sui quali riposa la dimostrazione, e che impedendomi, egli non fa che farmi perder tempo, mentre bisognerà che mio malgrado io insista.

Presidente. Io non credo di far perdere tempo a lei, ma temo di farlo perdere a tutta l'assemblea,

ed è per questo che io mi permisi di avvertirla che quando si cerca di introdurre una discussione generale diversa in un semplice incidente, sicuramente si eccedono i termini, dunque, ripeto, la prego di restringersi il più che sia possibile nei veri termini della questione.

Senatore Plezza. Ed io brevemente accennerò, come è mia consuetudine, i fatti che desidero che il Senato abbia presenti per convincersi che io non domando un atto di umanità sublime, non domando l'ammissione di un principio di giustizia dubbio e controverso, ma faccio una questione di mio e tuo, e chiedo la restituzione dei denari che spettano a quei comuni e che lo Stato indebitamente ritiene (*conversazioni generali*).

Durante la guerra del 1859 gli austriaci nelle provincie della Lomellina, del Novarese e del Vogherese hanno fatto ingenti requisizioni di generi, di bestiami e di denaro.

Il generale Cialdini in una sortita fatta da Casale sorprese un branco di centinaia di buoi requisiti dalle nostre stalle, che dai giornali di allora si facevano salire al numero di 2000, e quei buoi tolti dalle mani degli austriaci furono destinati a mantenere il nostro esercito (*rumori*).

Il nostro Governo non li ha pagati a coloro cui erano stati requisiti dagli austriaci, i quali neppure naturalmente non li avevano pagati.

Ora questi buoi a noi presi dagli austriaci e ripresi a loro dal nostro Governo erano ancora proprietà dei nostri cittadini, ed il Governo che impiegandoli al mantenimento del nostro esercito ha risparmiato il loro valore che per altrettanti avrebbe dovuto pagare ai suoi fornitori, parmi che non per equità ma per giustizia stretta avrebbe dovuto o farne la restituzione, o distribuirne la somma risparmiata ai cittadini cui erano stati tolti.

Ma vi ha di più (*mormorii*). Gli austriaci non requisirono solo buoi, ma biade, grano, riso che portarono nei magazzini di Pavia e di Piacenza.

A Pavia si disse siasene trovato per più di due milioni di valore, ed a Piacenza per più di sei milioni, ed erano quelle granaglie state prese dagli austriaci nei nostri magazzini, giacchè è notorio che durante l'occupazione il nemico non fece altro che ammassare i nostri grani a Pavia ed a Piacenza.

Ora, se il Governo ha goduto queste granaglie, perchè non ne dovrà distribuire almeno il valore ai danneggiati ai quali è notorio che furono tolte?

Ma vi è qualche cosa di ancor più grave non pel valore ma pel modo in cui la sostanza dei cittadini italiani è venuta in potere del Governo italiano.

Gli Austriaci, come tutti sanno, avevano fatto undici ponti sul Ticino e dieci o quindici sull'Agogna e sul Terdoppio (*rumori*), e, come suol fare il nemico, per costruirli avevano atterrate le piante nei campi vicini. Fecero inoltre con piante atterrate, ferramenta e ma-

teriali requisiti, fortificazioni a Mortara, a Lumello ed in molti altri luoghi.

Appena ritirata l'armata austriaca da quelle località gli agenti del Governo nostro giunsero sul luogo, hanno venduto all'incanto pubblico questi materiali e queste piante, promettendo che il Governo avrebbe pagato ogni cosa, mentre avrebbe potuto invitare ognuno dei proprietari requisiti o danneggiati ad andare a prendere i propri oggetti, le proprie piante che tutti ancora ricorrevano.

Che io sappia il Governo non ha ancora pagato alcuno, anzi non sarà creduto se si registrerà nella storia, che avendo in mano tanti milioni, di sostanza di quei miseri cittadini, ha avuto il coraggio di non dar loro nulla non solo, ma di far loro pagare le imposte col decimo di guerra anche per il mese e mezzo che durò l'occupazione austriaca in quelle provincie.

Dunque voi vedete che quello che io vi domando non è un atto umanitario di quelli che i politici senza cuore non concepiscono, e che il volgo politicante chiama politica; non è di pagare i danni della guerra, ma è di restituire quei valori ai cittadini di quelle provincie di cui molti sono in perfetta miseria ed in assoluta rovina: di restituire loro quei valori della roba loro che il Governo o ha loro indebitamente tolto, come le piante e materiali delle fortificazioni, o recuperate dalle mani del nemico, doveva loro restituire, come i buoi e le granaglie.

Dunque quando vi domando un sacrificio che non può giungere alle cento mila lire per i casi che vi ho dimostrato, mi aspetto dalla giustizia del Senato un impulso che risvegli il Ministero e tolga il giusto malcontento di tanti buoni cittadini.

Chiedo perciò che sia messa ai voti l'aggiunta che ho proposta.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento o l'aggiunta proposta dal signor Senatore Plezza.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiata.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non vorrei entrare nella discussione del subbietto che l'onorevole Senatore Plezza ha discusso, perchè parmi estraneo a quello che oggi ci occupa.

Qui si tratta di stabilire un'imposta; quest'imposta deve essere eguale per tutti. Se vi hanno comuni o provincie che credano d'aver ragioni e crediti verso il Governo, possono valersi di quei mezzi che la legge loro accorda, e portare le loro ragioni dinanzi al Parlamento. Ripeto che non intendo ora discutere su questo punto per non prolungare inutilmente la discussione.

Senatore Plezza. Il signor Ministro avrebbe qualche ragione in questa risposta se questa fosse la prima volta che io avessi toccato quest'argomento; ma nella seduta del 12 luglio 1861 ho già fatto quest'istanza al

signor Ministro Peruzzi, che era anche allora collega del signor Ministro delle Finanze attuale, ed il signor Ministro Peruzzi allora ha risposto che il Governo avrebbe prese le debite informazioni, e fatta ragione a quella istanza.

Ora che si siano prese informazioni a me non consta, e dovrebbe constarmi perchè sono uno dei sindaci di quei comuni; a me consta che non si è dato sollievo alcuno a quelle miserie; non è dunque fuori di proposito che io richiamai l'attenzione su quell'argomento ogni volta che mi si presenta l'occasione.

Io dichiaro che non so se il Senato in questa circostanza vorrà spingere il signor Ministro a far giustizia, ma fin a tanto che giustizia non sia fatta e finchè io vivo, tutte le volte che potrò, io ripeterò sempre questa istanza, io tenterò sempre di cancellare dalla nostra storia questa macchia.

Presidente. Rileggerò l'emendamento proposto dal signor Senatore Plezza il quale è concepito in questi termini:

« Nei comuni che hanno dovuto contrarre debiti, ecc. »
(V. sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo 33 del progetto ministeriale, con riserva poi di rettificare la numerazione.

« È ammesso il ricorso presso l'amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola.

» Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sarà prescritto. Scaduto questo termine non sono più ammissibili.

» Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso. »

Se non si domanda la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 34. Leggo la prima parte di esso; poi darò notizia al Senato di una modificazione che si sarebbe introdotta nella parte successiva, d'accordo tra la Commissione ed il signor Ministro.

« In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale. »

Qui invece del capoverso che comincia colle parole: « Potranno inoltre i Comuni stabilire, ecc. » la Commissione d'accordo col signor Ministro proporrebbe di dire:

« Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse di imposta sui redditi inferiori a lire 250 annue imponibili.

» Sarà stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta ed in aumento, sia del principale, sia dei cen-

tesimi addizionali, un addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione dell'imposta. »

Se non si domanda la parola metterò ai voti la prima parte dell'articolo e poi la modificazione.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Capisco quanta sia l'ansietà del Senato e del Ministero di venire a capo di questa discussione; ma poichè mi occorre molto spesso di fare osservazioni, che non furono del tutto sconosciute e dal Senato e dal Ministero, prendo coraggio, quantunque la discussione volga verso il suo termine, di farne un'altra riguardo a questo articolo.

Con questo articolo, secondo il progetto del Governo, si fa facoltà alle provincie ed ai comuni di stabilire centesimi addizionali in aumento al principale dell'imposta, della quale si tratta, nei limiti e colle regole prescritte dalla legge comunale e provinciale.

Io domando al signor Ministro se egli si è preoccupato delle conseguenze pratiche di questa disposizione.

Abbiamo tutti la credenza che questa legge non potrà andare in esecuzione se non se dopo trascorsi molti mesi, io credo un anno. L'onorevole Duchoqué diceva ieri, sette mesi. Mettiamo pure sette mesi, se si vuole.

Dunque prima di sette mesi, e io dico di un anno, non si potranno fare di pubblica ragione i ruoli di riscossione di questa imposta; quindi non si potranno riscuotere nemmeno i centesimi addizionali che dai comuni e dalle provincie fossero stati domandati in aggiunta al principale di questa contribuzione.

Ma vi ha di più, credo che non si potrà nemmeno riscuotere quei centesimi addizionali che ora già colpiscono la tassa fondiaria. Bisogna per questo farsi un concetto del modo con cui si procede.

La legge, parlo delle antiche provincie, poichè in quelle la sovrainposta comunale e provinciale ha preso proporzioni grandissime, delle quali conosco a un dispetto l'entità, mentre nelle altre, ne suppongo minore lo sviluppo.

Nelle antiche provincie la sovrainposta provinciale e comunale viene ripartita sul principale della contribuzione fondiaria, che è permanente, e sul principale delle altre contribuzioni dirette, cioè personale e mobiliare e delle patenti, che è variabile. Stabilito quest'ultimo, si sommano insieme questi principali, e poi sull'ammontare complessivo si fa il riparto delle somme che il comune o la provincia hanno domandato sovrainporsi per i loro bisogni.

Fatto il riparto per quotità, si fa il ruolo, si consegna all'esattore, che percepisce quindi ad un tempo l'imposta per conto dello Stato e la sovrainposta per conto delle provincie e comuni.

Ora, questa legge non andrà in esecuzione se non molti mesi dopo che essa sarà stata promulgata, che cosa avverrà? Avverrà che non si potrà fare il riparto dei centesimi addizionali a favore delle provincie e del

comuni, perchè non si conosce ancora il principale sul quale esso deve cumulativamente farsi.

Quali saranno le conseguenze?

Saranno che le provincie ed i comuni si troveranno sprovvisti delle loro rendite, finchè non si siano potuti fare i ruoli e porli in esecuzione.

Io ignoro, come dissi, l'ammontare di queste sovrapposte nelle altre provincie, perchè non vi sono documenti fatti di pubblica ragione in proposito; ma rispetto alle pedemontane, dico e credo di non potere essere smentito, che rileva a non meno di 15 milioni.

Ora io domando, come potranno le provincie ed i comuni fare fronte alle loro esigenze se mancano di questa risorsa, e segnatamente i comuni in un momento in cui, per effetto della legge già votata del dazio di consumo, togliete loro la miglior parte delle loro rendite per attribuirle al Governo? Parvi questo un inconveniente gravissimo, nè saprei trovar modo di porvi riparo se non con un mezzo provvisorio, che non so se potrà essere gradito dal signor Ministro, ma non ne vedo altro, quello cioè che il Governo faccia alle provincie ed ai comuni anticipazioni sui fondi dell'erario, salvo a rifarsi quando, posti i ruoli in esecuzione, le provincie ed i comuni abbiano riscosso i loro averi.

Io credo che questo sia il solo mezzo, ma non so se possa forse essere gradito dal signor Ministro, perchè gli toccherà fare l'anticipazione di 15 milioni, mentre non riscuote ancora nulla delle tasse nuove. Ciò vuol dire che mentre si trova di non poter riscuotere i 30 milioni, dovrebbe metterne fuori 15 per venire in aiuto delle provincie e dei comuni. E notate, o signori, che non è in facoltà del Governo l'esigere le contribuzioni dirette sulla base delle annate precedenti, perchè io non veggio che la legge che approva il bilancio attivo gli accordi tale facoltà; egli debbe esigere i 112 milioni di contribuzione fondiaria in esso iscritti, ma ciò nelle forme stabilite dalle leggi, cioè col fare i ruoli, farne la pubblicazione e dopo di questa, quando non siano insorte difficoltà, approvarli e porli in riscossione; nè può intanto dire: pagate in conto del ruolo che verrà fatto; chè questa facoltà concessa negli anni scorsi, nel bilancio di quest'anno gli è diniegata.

Quindi è che prima della formazione dei ruoli definitivi non potrà esigere le contribuzioni dirette fondiarie e tanto meno la sovrapposta addizionale per difetto di possibilità di ripartirle.

Conseguenza pratica e naturale impertanto della legge, si è o l'arenamento dei servizi provinciale e comunale od una cospicua anticipazione a loro favore che per le sole provincie pedemontane può salire a 15 milioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'osservazione fatta dall'onorevole Di Revel è per sicuro degna di attenzione, ma, se non m'inganno, egli ne esagera la portata.

Intanzi tutto dichiaro, che io non divido l'opinione da lui espressa intorno al tempo che occorre per met-

tere in esecuzione questa legge; mentre invece son di parere che in un'epoca non troppo avanzata di quest'anno potrà essere attivata.

In quanto ai centesimi addizionali sopra quest'imposta, comprendo quel che l'onorevole preopinante ha detto in una parte, e cioè che non possano essere stabiliti e riscossi se non contemporaneamente alla riscossione dell'imposta medesima. Ma quanto all'altra parte, che sarebbe la più grave della sua argomentazione, vale a dire all'impossibilità di riscuotere l'imposta fondiaria ed i centesimi addizionali sopra l'imposta medesima, mentre riconosco che per le antiche provincie sarde vi vogliono provvedimenti appositi, non potrei però ammettere che non si possa esigere fin d'ora l'imposta fondiaria, ed i centesimi addizionali sulla medesima.

I centesimi addizionali sull'imposta della ricchezza mobile non potranno essere riscossi se non dopo che sarà attuata quest'imposta; ma in quanto a quelli sull'imposta fondiaria, sarà bensì necessario dare delle disposizioni, trovare un provvedimento per separare le due categorie d'imposta, ma pur sempre i centesimi addizionali si potranno esigere. Le provincie ed i comuni non rimarranno sprovvisti di questa, che, come ha ben detto l'onorevole Di Revel, è la miglior parte dei loro preventi; e ciò non è solo per le provincie pedemontane, ma lo assicuro che è lo stesso anche per altre provincie come per esempio, per le Romagne, ove le sovrapposte provinciale e comunale superano d'assai l'imposta governativa.

Senatore Di Revel. Le cose dette dall'onorevole Presidente del Consiglio e segnatamente sull'entità della sovrapposta provinciale e comunale anche in altre provincie del Regno che non sono le antiche, parmi non faccia che aggravare sempre più l'importanza delle cose che ho detto, alle quali non mi pare ch'egli abbia risposto convenientemente.

Egli dice che non si potranno imporre i centesimi addizionali sul principale della rendita della ricchezza mobile, perchè tarderà ad andare in esecuzione, ma crede che si possano tuttora esigere i centesimi addizionali provinciali e comunali insieme all'imposta fondiaria. Io, mi permetta, gli cortesto ciò assolutamente.

I centesimi addizionali vanno ripartiti su tutte le contribuzioni dirette, quindi egli non può ancora sapere la proporzionalità di essi, non conoscendo uno degli estremi; non può conoscere in quale proporzione cadranno sulla ricchezza fondiaria. Per esempio, in un comune ove si ripartisce 100 lire su una principale di 100 lire di rendita fondiaria si avrà una sovrapposta di 100,000.

Ma venga la tassa sulla ricchezza mobile, e si accrescerà la rendita di altre 100 lire e la sovrapposta non sarà più di 100 ma di 50 0,0.

Quindi non ha diritto di riscuotere il montare dei centesimi addizionali provinciali e comunali se non quando abbia ad ognuno assegnato la propria quota,

poichè, dico, appunto per l'introduzione di questo nuovo elemento sul quale si fa il riparto di questa somma dell'imposta provinciale e comunale, viene alterata la cifra di quella che si ripartirà sull'imposta fondiaria.

Io non so se mi sia bene spiegato, temo che non abbia bene esposta l'idea mia, perchè il signor Ministro non mi ha risposto a puntino.

I centesimi addizionali (prendo per ipotesi le antiche provincie perchè in esse sono in vigore due specie d'imposte) si ripartiscono sul principale di tutte le contribuzioni dirette. Ora alla personale, e mobiliare e di patente sostituendosi quella sulla ricchezza mobile, vogliono sovra di questa essere ripartiti quei centesimi in concorrenza del principale della fondiaria. È dunque impossibile fare questo riparto per l'anno corrente durante il quale appunto verranno fatti questi cambiamenti. Ripeto, che il signor Ministro a termini della legge del bilancio può ben far fare i ruoli della contribuzione diretta prediale isolatamente, e farne operare la riscossione, ma quanto ai centesimi addizionali egli non può riscuoterli fino a che non siasene fatto il regolare riparto sovra entrambe le tasse.

In un governo costituzionale, la legalità è il primo dei doveri come dei diritti. Il Ministro non ha la facoltà di ripartire e di riscuotere arbitrariamente le sovraimposte comunali e provinciali, se una legge particolare non gliela accorda; sarebbe una tale illegalità contro della quale, a mio avviso, il Senato non potrebbe non protestare.

Ministro delle Finanze. Credo di avere afferrato il concetto dell'onorevole conte Di Revel: la sua obiezione maggiore non istà tanto nel non poter riscuotere i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, ma sta nella necessità di stabilire la proporzionalità fra i centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile, e su quelli della fondiaria innanzi di riscuotere quest'ultima.

Io non partecipo della sua opinione, sopra la necessità assoluta di questa proporzionalità; ma se ciò pur fosse, io credo, che si potrebbe provvedere in modo più semplice di quello che egli ha proposto. Nella discussione della legge sulla perequazione della imposta fondiaria che deve tosto aver luogo non sarà difficile di aggiungere una disposizione che dia le opportune abilitazioni ai comuni. L'obbiezione dell'onorevole Di Revel prova tanto, che sarebbe impossibile, ove quella sussistesse, d'introdurre una nuova tassa diretta fra quelle attualmente esistenti nello Stato, senza incontrare l'impossibilità di riscuotere non solo i centesimi addizionali di altre imposte dirette, ma altresì dell'imposta fondiaria.

È necessario un provvedimento per la riscossione dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria nelle antiche provincie, indipendentemente da quelli sopra la ricchezza mobile; ma non vedo perciò necessario d'aver prima condotto a termine tutti gli atti che si convengono per la riscossione della nuova imposta.

Basta che sia stabilito il contingente provinciale e comunale, che è la prima operazione a farsi; e poi anche prima delle denunce si può dedurne il riparto della sovraimposta fra la ricchezza mobile e prediale.

Presidente. Pare che il Senatore Di Revel desideri parlare per la terza volta, e che il Senato sia disposto a concedergli la facoltà di parlare: quindi gli accordo la parola.

Senatore Di Revel. Mi pare che il Ministro riconosca aver bisogno di una legge per esigere questi centesimi di sovraimposta: a me basta aver dimostrato che non può nelle condizioni attuali fare una ripartizione.

Quanto a ciò che dice, che gli basterà di conoscere il contingente provinciale e comunale per venire a sapere quanto debbe fare di esazione, io gli dico, che finchè non ha fatto i ruoli, non può sapere le quote di ciascun debitore, perchè venga poi fatto proporzionalmente l'aumento di quei tanti centesimi alla quota. Forse vorrà dire, che quando conosce il contingente comunale, e consorziale, conoscendo il principale, farà la proporzionale fra il principale della ricchezza mobile, e quello della ricchezza immobile: questo non lo contesto, ma quando saranno esaurite le formalità, che la legge accenna per stabilire la quota del contingente comunale, sarà già trascorso tanto tempo che i poveri comuni si troveranno scompagnati.

Ministro delle Finanze. Era appunto quello il mio concetto. Io dico, che determinato il contingente provinciale e comunale, la parte addizionale all'imposta prediale può essere stabilita anche là dove sia necessario mantenerla la proporzionalità: verrà in seguito provveduto alla riscossione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile.

Quanto poi alla condizione de' comuni, è vero che è prossima ad attivarsi la nuova legge sul dazio consumo alla quale il preopinante ha accennato; ma è vero altresì che d'altra parte cessa il canone gabellario, il quale era gravissimo; e non so se il dazio consumo s'agguaglierà al canone gabellario delle antiche provincie subalpine. Per conseguenza non credo che quella legge sia un impoverimento per i comuni, ai quali non vien tolta la materia imponibile, ma ne è fatta soltanto una diversa ripartizione.

Senatore Pareto. Il signor Ministro crede che il canone gabellario possa essere maggiore di quello che rendeva il dazio di consumo: io posso assicurarlo che in molti luoghi quello che il governo ricupererà dal dazio consumo, sarà più del triplo del canone gabellario. In conseguenza, come diceva il conte Di Revel, la disorganizzazione delle finanze dei comuni sarà pur troppo vera, perchè per molto tempo non potranno essi avere più nessuna risorsa: giacchè è lontano dalla verità che il canone gabellario fosse pari all'introito del dazio consumo, e la somma che viene incamerata dal Governo in alcune città è due volte superiore: in conseguenza se non provvedete in qualche modo per sop-

plire a quelle deficienze, è impossibile che le cose comunali possano camminare come si conviene, atteso che non possono riscuotere che tardi i centesimi addizionali sulla fondiaria, che sono una delle principali risorse dei municipi.

Ministro delle Finanze. Io credo che l'onorevole preopinante guardi un po' troppo alle grandi città e non si preoccupi della generalità dei comuni. Noi sappiamo che una parte dei comuni delle antiche provincie subalpine erano costretti a dimandare la facoltà di sovraimporre anche sulla prediale per far fronte al canone gabellario; quindi non può aver luogo a questo riguardo l'allusione che ha fatto testè l'onorevole preopinante.

Vi saranno, lo ammetto, alcuni grandi comuni, nei quali realmente ciò che percepirà il Governo dal dazio di consumo sarà superiore a quello che percepiva dianzi col canone gabellario; ma questi grandi comuni hanno molte altre risorse, fra le quali accenno la facoltà loro data dalla nuova legge di estendere il dazio comunale sopra oggetti che prima ne erano immuni, come, per esempio, i cereali.

Non mi distenderò su questo argomento; perchè la questione del dazio di consumo è estranea alla materia che trattiamo; ho voluto solo accennare che siccome non si va a togliere la materia imponibile, siccome non si impoverisce il comunista sia egli proprietario di rendita fondiaria o non fondiaria, così io mi affidava e mi affido che si otterrà lo scopo che ci proponiamo, senza che ne sia scomposta l'amministrazione provinciale e comunale.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Volevo rispondere al signor Ministro delle Finanze che bisogna guardare anco ai grandi comuni dove la perturbazione sarà maggiore che nei piccoli. Vi saranno, dice il Ministro, altre risorse, ma non osserva che sono queste le maggiormente colpite, perchè lor togliete le maggiori risorse coll'incameramento del dazio consumo; se volete costringere un comune a far debiti onde far fronte anche momentaneamente ai suoi impegni, graverete sempre più le popolazioni, perchè questi debiti si risolveranno necessariamente in imprestiti pei quali bisognerà pure che si paghino gl'interessi, onde è, che anco privandolo della risorsa dei centesimi addizionali per qualche mese, gli togliete i mezzi di far fronte agli impegni contratti; io credo adunque che portate con ciò una grave perturbazione in questi comuni, e perciò penso non sia esatta l'asserzione del signor Ministro, che non si viene a turbare in nessun modo il ben essere dei comuni, siano essi grandi siano essi piccoli.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'art. 34.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passo ora all'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col signor Ministro. (Vedi sopra.)

Se non si domanda la parola, metto ai voti questa seconda parte dell'articolo.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Domandai la parola unicamente per avere uno schiarimento, in quanto che la sostituzione di questo periodo a quello che esisteva nel progetto ministeriale porta al medesimo un cambiamento essenzialissimo.

Nel progetto ministeriale il 4 0/0 era attribuito ai comuni, e nello stesso tempo erano poste a loro carico le spese. Nell'emendamento proposto dalla Commissione si parlerebbe del 4 0/0 egualmente, ma non si direbbe più a chi si debba pagare, nè a carico di chi debbano essere le spese relative.

Faccio, ripeto, quest'osservazione semplicemente per avere uno schiarimento circa il cambiamento che la Commissione proporrebbe a quest'articolo.

Senatore Scialoja, Relatore. Il 4 0/0 di cui parla questa parte dell'articolo è destinato a sopperire le spese di distribuzione e di riscossione.

Esaminando l'insieme della legge si scorge che almeno una gran parte delle spese sarà a carico del Governo, poichè moltissime delle procedure che abbiamo già stabilite nei precedenti articoli sono a carico del Governo. E siccome non è risolto ancora a carico di chi deve andare l'altra parte, così si è creduto più conveniente stabilire in quest'articolo un principio generale, cioè che il 4 0/0 servirà per coprire le spese, chiunque sia che le faccia.

Per ora è certo che una parte delle spese le farà il Governo, e perciò non si è voluto pregiudicare il diritto che ha di rivalersene.

Se col regolamento sarà stabilito che la riscossione sarà tutta a suo carico, allora naturalmente prenderà per intero il provento del 4 0/0; se verrà stabilito che la riscossione sarà fatta dai comuni, allora i comuni ed il Governo divideranno tra loro il 4 0/0 in ragione delle spese che ciascuno di essi avrà da sopportare.

Ecco le ragioni per cui si è preferito enunciare soltanto il principio, che il 4 0/0 sarà aggiunto alla tassa per coprire le spese, chiunque sia che le faccia.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento della Commissione accettato dal Ministero.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggerò ora l'articolo 35.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Su quale articolo?

Senatore Di Revel. Per proporre un articolo prima del 35.

Presidente. Un articolo da intercalare tra quello che è stato votato ed il 35?

Senatore Di Revel. Per l'appunto. E spero di avere in esso assenziente il signor Ministro di Finanze, che ho dovuto con mio rincrescimento vedere dissenziente nella maggior parte delle mie proposte. Io fo appello alla sua lealtà, faccio appello a quel principio davanti al quale sono certo che non rifugge mai, che è quello della pubblicità.

Questa legge, o Signori, dà luogo nei suoi dettagli a tanti arbitrii, che per quanto si può almeno bisogna procurare di mettere i contribuenti in condizione di conoscere se sono stati legittimamente tassati, sì o no. Per fare il riparto del contingente questa legge si informa d'una serie di criteri di cui ora non è il caso di far parola; comunque questi criteri, chiamati col più vero loro nome, dovrebbero essere considerati dati statistici, perchè in complesso e in dettaglio non sono altro che dati statistici; epperò sono questi dati statistici, i quali composti o scomposti, come stabilisce la legge, vengono a definire il contingente dovuto da ciascuna provincia e da ciascun comune. Quindi egli è della massima necessità che, e provincie e comuni sappiano se le basi del riparto siano esatte o no, se siano conformi alla legge o no, e quindi la necessità di fare di pubblica ragione i dati statistici sui quali il riparto si deve fondare.

Egli è perciò che proporrei il seguente articolo:

« I dati statistici che a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge sono assunti come criteri per il riparto del contingente d'imposta fra le provincie, e per il subriparto di questo fra i comuni o consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincia, comuni o consorzi contemporaneamente all'emanazione del decreto che stabilirà il riparto e subriparto anzidetto. »

(In questo mentre il Ministro delle Finanze portandosi a conferire col Relatore, il Senatore Di Revel pronuncia le seguenti parole):

Non taret anguis... (Harità generate).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Leggo in questo momento l'articolo proposto dall'onorevole conte Di Revel, e per verità non parmi che vi sia nessuna obiezione a fare alla pubblicità di questi dati.

Dico non parmi, perchè un articolo preso sott'occhio così all'improvviso non dà luogo a tutte le osservazioni che possono per avventura, meditando, sopravvenire.

Solo mi sembrerebbe strano, od almeno poco consentaneo alla formazione delle leggi, il metter questo in uno speciale articolo.

Se l'onorevole conte Di Revel volesse convertire il suo articolo in un ordine del giorno del Senato, con cui si dicesse che il Senato intende e confida che i dati statistici che sono assunti come criteri del riparto del contingente d'imposta, saranno pubblicati contemporaneamente all'emanazione del decreto che stabilirà

il riparto dell'imposta e il subriparto, io dichiaro francamente che lo accetto. Quest'ordine del giorno avrebbe per me la stessa autorità di un articolo di legge, e l'accetterei colla ferma e deliberata volontà di mantenere rigorosamente quanto assumo di fare.

Aspetto quindi una risposta dall'onorevole conte Di Revel.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io non dubito per nulla della lealtà dell'onorevole Ministro delle Finanze, signor commendatore Minghetti; e se potessi ripromettermi, come lo desidero, che egli si trovasse a compiere la legge che sta in discussione, io accetterei l'ordine del giorno che egli propone; ma il Senato sa il valore che hanno gli ordini del giorno, e come il meglio che lor possa succedere sia l'oblio, e sa pure come non vincolino i Ministri, nè i successori.

Io non saprei quindi scorgere la ragione per cui egli non accetti di mettere nella legge quella prescrizione che egli accetta come ordine del giorno.

Ma se egli accetta come ordine del giorno, dunque prende l'impegno di eseguirlo, e perchè non vorrà che quell'impegno sia altresì un dovere per i Ministri che gli succederanno, e che desidero per altro di veder arrivare il più tardi che sia possibile?

Questa è una prescrizione che io credo molto opportuna, perchè dà ai contribuenti, alle provincie ed ai consorzi il mezzo di riconoscere se l'operazione a loro riguardo sia stata esatta, ed io non posso perciò recedere dall'idea che essa debba far parte della legge; del resto io ho fatto il debito mio di spiegare la ragione preponderante per cui desidero che sia questa disposizione inserita nella legge, e siccome io sto per così dire, solo osservatore e censore di questa legge, a cui non prendo parte attiva per quanto ha tratto ad farla andare in esecuzione, limitandomi a mettere in luce gli inconvenienti suoi, così lascio al Senato di giudicare sulla convenienza della mia proposta.

Presidente. Leggo la proposta d'articolo fatta dal Senatore Di Revel che sarebbe da interporli fra l'articolo 34 ed il 35 del progetto ministeriale così concepita. (*Vedi sopra.*)

Chi appoggia questa proposta, voglia sorgere.

(Appoggiata.)

Senatore Pareto. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domanderò la parola per dare alcune spiegazioni. Ripeto che la pubblicità per me la desidero, la amo; lungi dal ripugnare a render pubblici questi dati statistici, al contrario, non ho cosa che mi stia più a cuore come il compimento di un dovere e anche indipendentemente dall'articolo di legge o dall'ordine del giorno che il Senato potesse votare.

Ma quando si dice i dati statistici, è questa una espressione molto elastica che può comprendere soltanto dei risultati o può comprendere dei volumi.

Per esempio, è detto nella legge che un quinto del contingente sarà ripartito in ragione degli stipendi e delle pensioni. Ora il dato statistico può essere una cifra o l'elenco di tutti gli stipendiati e di tutti i pensionati che sono nella provincia e nel comune.

Così i dividendi delle Società anonime, delle Società industriali, di Società di credito e di assicurazioni possono rappresentarsi con una cifra, e può intendersi per dato statistico di quei dividendi il resoconto di quelle Società.

Ora dico francamente che mi spaventa una cosa sola: temo cioè che la pubblicazione (non temo che la pubblicazione di questi documenti come mezzi per verificare la giustizia dell'operazione; su questo punto non ho paura) temo che la pubblicazione di questi documenti possa esser causa di ritardi enormi che si frapporterebbero all'esecuzione della legge.

Sotto questo punto di vista, quando il Senato faccia un ordine del giorno, esso entrerebbe nelle mie idee; e sono pronto ad accettare di eseguire le pubblicazioni di tutto quanto sarà possibile e nel più breve tempo possibile. Ma quando vi è in un articolo di legge queste parole *dati statistici* che sono tanto vaghe, non vorrei che mi legassero siffattamente le mani da rendermi impossibile l'operazione del riparto o le operazioni consecutive.

Presidente. Darò la parola al signor Senatore Di Revel come proponente, e dopo l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore Di Revel. Comincio per dire forte quello che ho detto sotto voce, cioè che non vi è sorpresa, ma sibbene una proposta semplice, chiara ed evidente che metto sotto gli occhi del Senato.

Se il Ministero ha da fare il riparto per provincie, non è egli vero che devo fare questo riparto in dipendenza di quei dati statistici? Egli saprà dunque quanta sia la quantità di chilometri di strade che vi sarà nella provincia A. saprà quanto la tassa di registro rende ivi, saprà quanto rendono tutti gli altri criteri per la porzione che dovesse applicare alla provincia; questo lo sa, lo sa altresì per i consorzi e per i comuni perchè deve fare il riparto tra questi.

Non domando che si pubblicino minutamente questi dati, non domando che mi si dica per ogni comune quanti siano coloro che fruiscono ivi di stipendi o pensioni; ma solo la somma in complesso per quanti chilometri entri l'elemento di strade ferrate, per qual somma l'elemento registro, e così degli altri; domando la base sulle quali farà il riparto e non altro, e credo giusto che questa disposizione sia stabilita nella legge, perchè è la base sulla quale devo fondarsi; e la credo la più giusta perchè è questo un mezzo di ricorso che si dà alle provincie, ai comuni ed ai consorzi.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io dapprima non so vedere la difficoltà di fare la pubblicazione di questi dati sta-

tistici. Come diceva l'onorevole Senatore Di Revel, è un sunto di dati statistici che indica quanto alle diverse provincie è da attribuirsi secondo i diversi criteri. Insomma è uno specchio per far vedere qual è la proporzione del contributo fra provincie e provincie sopra il totale del contingente, onde vedere se questa proporzione è realmente quale deve essere. Ed io non saprei come si possa rifiutare una simile cosa.

Siccome vi è appello delle provincie dirimpetto alla decisione del Consiglio di Stato, così è giusto che esse sappiano su che fondare questo appello; è la questione stessa che abbiamo fatta nelle sedute precedenti dell'appello dei contribuenti verso le Commissioni, ove s'instava perchè vi fossero decisioni motivate, onde fossero noti i gravami da cui dovevasi appellare.

Qui è l'appello dei Comuni dirimpetto al Consiglio; del Consiglio provinciale dirimpetto al Consiglio di Stato che stabilisce il contingente che tocca a questi singoli enti.

In conseguenza è la legge che deve fornire questi elementi e non un ordine del giorno; ordine del giorno su cui, come si è ben detto, molte volte si passa sopra, soprattutto se la persona che lo accetta oggi, non fosse quella che deve mandarlo ad effetto domani.

Per conseguenza, siccome questa legge è una legge che deve entrare anche nella convinzione delle popolazioni, date loro l'elemento di questa convinzione, dite loro che sono state giustamente tassate, e per far vedere che sono state giustamente tassate, fornite loro i dati da cui è partita questa vostra tassazione. Se voi non volete fornire questi dati di tassazione, diranno che anche il Consiglio di Stato ha tassato arbitrariamente, che i Consigli provinciali hanno tassato arbitrariamente, e la legge stessa perderà sempre di autorità.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io per la prima parte sarei tranquillo, poichè l'onorevole Senatore Di Revel credo non abbia difficoltà di dire i risultati dei dati statistici. Questa emenda toglie tutti i pericoli che io aveva dianzi accennati.

Vi è però un altro punto, ed è quello che riguarda l'articolo 3.

L'articolo 3 dice:

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra Comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatorii di più Comuni.

» Questi consorzii saranno fatti per decreto reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior Comune tanti Comuni dello stesso Mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

» Il contingente provinciale sarà ripartito fra i Comuni e i consorzii come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

« Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, il Prefetto decide. »

Io dunque non ho nessuna difficoltà, il giorno che si farà il riparto per provincie, di pubblicare dei dati statistici; non già per esempio le liste dei pensionati e degli impiegati, ma il sunto, i risultati, il numero cioè dei chilometri di strade ferrate, la somma totale degli stipendi e delle pensioni, dei proventi delle tasse indirette, e via discorrendo.

Fatto il riparto del contingente per provincie darò istruzione all'autorità finanziaria del luogo di fare il suo riparto comunale a norma di legge: o lo farò fare anche questo nel Ministero, poichè la legge lascia latitudine al Ministro di farlo da sè stando all' suo Ministero. Nella prima ipotesi dirò: ecco il contingente che tocca alle provincie; l'autorità finanziaria, per esempio il direttore delle contribuzioni dirette della provincia ne faccia il riparto per Comuni. Questo riparto va sottoposto alla Deputazione provinciale, la quale può modificarlo, anche avuto riguardo ad altri criteri.

Qual è la pubblicazione che in questo caso domanda il conte Di Revel, e quando devosi fare?

Senatore Di Revel. Domando la pubblicazione degli elementi che hanno servito a fare il subriparto fra i Comuni, perchè i Comuni e i consorzi possano vedere se siano stati regolarmente tassati, e possano, ove sia d'uopo, fare le loro rimostranze al Consiglio provinciale, il quale è incaricato di approvare questo riparto.

Credo che questa domanda è il pretto dovere, è la pretta giustizia di un Governo, il quale vuol far vedere che i suoi atti sono informati ai principii stabiliti dalla legge medesima.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Cambray-Digny. Sembrami essere sommanente conveniente di chiarire un poco di più il punto attualmente in discussione.

Intendo benissimo che possa il Governo pubblicare i dati statistici che hanno servito per il riparto del contingente fra le provincie. Ma non so capire come si possano pubblicare i dati statistici che hanno servito per il subriparto fra i Comuni, prima che il Consiglio provinciale abbia deliberato.

Sarebbe quindi, ripeto, desiderabile che venisse bene chiarito questo punto, mentre io temo che la pubblicazione che si richiede dal Ministro delle Finanze di questa operazione, prima che il Consiglio provinciale abbia deliberato, venga a ritardare indefinitamente le operazioni stesse del Consiglio provinciale. Parmi perciò che sarebbe forse assai meglio che essa si facesse dopo le deliberazioni prese dal Consiglio provinciale.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola. Forse il signor Di Revel, parlando dopo, potrà risolvere

un dubbio che si solleva intorno all'intelligenza della seconda parte del suo articolo. L'articolo proposto dice:

« I risultati statistici, che a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge, sono assunti come criterii pel riparto dal contingente d'imposta fra le provincie, e pel subriparto di questo fra i comuni ed i consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, comuni o consorzi, contemporaneamente (noli il Senato) all'emanazione del decreto che stabilirà il riparto e subriparto anzidetti. »

Ora pel riparto dei 30 milioni fra le provincie sarà un decreto unico; ma quand'è fatto questo decreto unico, i decreti di subriparto di ciascuna delle 59 provincie, potranno essere distinti l'uno dall'altro e fatti probabilmente l'uno prima, e l'altro dopo. Oltre di che, i decreti che stabiliscono i riparti tra comuni, non possono esser fatti se non dopo aver conosciuto ed approvati i risultati finali di codesti riparti.

Ma non si arriva a conoscere questi risultati, se non dopo che l'autorità finanziaria avrà fatto la sua proposta, e che il Consiglio provinciale l'abbia discussa ed approvata o modificata con nuove proposte, avendo riguardo alle condizioni locali. Anzi sul dopo che sulle osservazioni dell'agente finanziario, il prefetto avrà approvata o respinta la proposta del Consiglio provinciale, e dopo che il Ministro avrà provveduto sui reclami dei comuni, può essere emanato il decreto finale d'approvazione dei riparti locali.

Dunque mi pare che bisognerebbe distinguere il decreto che approva il riparto dei 30 milioni tra le provincie, dalla serie dei decreti che avranno luogo per le 59 provincie. E quanto a questi ultimi decreti, bisogna avere presente che, non avendo luogo se non dopo tutte le discussioni e gli esami tra l'agente finanziario, il Consiglio provinciale ed il Ministro, bisognerebbe o accompagnare questi decreti con qualche altra cosa, oltre dei dati statistici di cui parla l'articolo proposto dal signor conte Di Revel, ovvero pubblicare i dati statistici prima di essi decreti. E per vero il più delle volte i dati statistici che avranno servito come criterii al riparto prima proposto e poi riformato dal Consiglio provinciale in vista delle condizioni locali, non risponderanno più alla ripartizione che quei decreti approveranno: sicchè pubblicarli contemporaneamente a siffatti decreti sarebbe un anacronismo.

Bisognerebbe almeno in tal caso aggiungervi la indicazione degli speciali criterii pei quali i Consigli proposero ed il Governo accettò la riforma del riparto. Ma queste estimazioni non si possono tradurre in cifre od in numeri.

Quel che a me pare è che i risultati statistici che servono al riparto generale possono essere pubblicati contemporaneamente al decreto che lo stabilisce: ma quelli che servono ai riparti locali non possono essere pubblicati contemporaneamente ai decreti che li sanciscono; e che in ogni modo sono indubitabilmente da distinguere il primo di questi decreti dai secondi, il

che non è fatto nell'articolo proposto che parla di un solo decreto.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Avevo detto che la legge stabilisce che il riparto fra le provincie del contingente di 30 milioni è fatto per decreto reale, e non avevo dimenticato che il subriparto, ossia il riparto del contingente provinciale fra i comuni ed i consorzi, doveva essere preparato dall'agente finanziario, questa X incognita, e non si sa ancora che cosa sia, per essere poi comunicata al Consiglio provinciale.

Io non ho detto decreto reale o ministeriale, ma semplicemente decreto, perchè so che il primo riparto è fatto per decreto regio, e che il secondo è un atto unicamente amministrativo. Questo atto governativo prende la denominazione di decreto senza impingere per nulla nelle disposizioni della legge. Ma mi si osserva che vorremmo aspettare a far di pubblica ragione il riparto dell'interno delle provincie quando il Consiglio provinciale abbia già emanato la sua deliberazione; mi scusi, sarebbe della *moutarde après diner*, come dicono i Francesi.

Non capisco come, secondo il parere dell'onorevole preopinante, possa essere di utilità per i comuni il sapere come sono stati tassati dopo che già lo furono.

Evidentemente se volete che ognuno possa far valere le sue ragioni, bisogna che gli diate le armi per difendersi prima che la sentenza sia emanata ed inappellabile. Però se è per togliere difficoltà sono disposto a cancellare la parola *decreto*, e direi: « saranno fatti di pubblica ragione contemporaneamente all'emanazione del riparto e del subriparto. »

In sostanza io voglio (il mio concetto è chiaro e semplice) che quando emana il decreto o provvedimento governativo che stabilisce il contingente delle provincie e dei comuni, sino ad un tempo conosciuti gli elementi che hanno servito a fare questo riparto, e in ciò credo non ci sia nessuna gatta ci covi; è la verità, la necessità la più schietta, la più sentita in una legge che si circonda di tanto arbitrio, che almeno si cerchi toglierlo laddove lo si può fare con facilità.

Presidente. Il signor Senatore Di Revel consentirebbe a togliere le parole *all'emanazione del decreto per surrogarvi alla pubblicazione del riparto e subriparto*.

Voci. Sì, sì.

Senatore Arnulfo. Io proporrei per togliere forse ancor meglio le difficoltà che dopo le parole *per subriparto* si aggiungesse *proposto dall'autorità finanziaria*; allora sarebbe eliminata, secondo me, la difficoltà che opponeva il signor Relatore, perchè siccome l'operato del Consiglio provinciale parte anche da certi criteri che non sono determinati dalla legge non potrebbe venir pubblicato colle basi che lo determinarono.

Vuol dire adunque che, per quanto riflette il riparto del contingente d'imposta fra le provincie fatto dal Mi-

nistero non può la sua pubblicazione presentare difficoltà e così pure il subriparto proposto dall'agente finanziario, non così però il riparto definitivo del Consiglio provinciale.

Ministro delle Finanze. Ripeto che desidero la pubblicità quanto l'onorevole proponente; la voglio, la desidero la più intera e la più estesa. Se ho esitato in questo punto, è per la naturale reticenza a non assumere impegni di cui non si conosca bene la portata.

Visto ora che invece di dati statistici si direbbe risultati statistici (e questa è una modificazione che mi rassicura) e visto che facciamo un altro passo anche più preciso perchè diciamo l'autorità finanziaria del luogo quando trasmette al Consiglio provinciale il suo rapporto deve pubblicarlo contemporaneamente ai risultati statistici sui quali questo comparto è stato fatto (mi sembra che questo sia il concetto), mi sembra di non aver più nessuna difficoltà. Tuttavia desidero pensarci bene perchè un articolo di legge fatto così *ex abrupto* è sempre difficile il determinarsi se si possa o no accettare: anche la discussione or ora fatta e gli emendamenti consentiti dallo stesso proponente lo provano.

Presidente. L'onorevole Senatore Arnulfo ha trasmesso testè al banco della presidenza un suo sotto-emendamento che verrebbe ad intercalarsi nella redazione di quest'articolo.

Darò lettura dell'articolo coll'intercalazione sotto-emendamento del Senatore Arnulfo.

« I risultati dei dati statistici che, a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge sono assunti come criterii per il riparto del contingente dell'imposta fra le provincie, e per il subriparto » (e qui varrebbe il sotto emendamento del Senatore Arnulfo) « proposto dall'autorità finanziaria fra i comuni ed i consorzi saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, per comuni e consorzi contemporaneamente alla pubblicazione del riparto e subriparto anzidetto. »

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta o no.

Ministro delle Finanze. In questi termini posso accettarlo: dacchè è rimosso il pericolo che io temeva cioè che venissero a frapporsi troppi ritardi alla esecuzione di questa legge. Per questo solo, non già per ripugnanza alla pubblicità, aveva pregato l'onorevole Senatore proponente di daro alla sua proposta piuttosto la forma di un ordine del giorno.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Scialoja, Relatore. Accetta.

Presidente. Dunque lo metto senza più ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora passiamo all'articolo 35 del progetto ministeriale; darò dopo lettura dell'aggiunta proposta dalla Commissione.

« Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

- » Esso ha più specialmente facoltà :
- » Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano all'elezione delle rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato ;
- » Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non siano stabiliti dalla presente legge ;
- » Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli agenti della finanza e delle Commissioni ;
- » Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno ;
- » Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'art. 19 basterà che il possessore indichi nell'atto di esperimento dei suoi diritti, l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione ;
- » Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 30. »

Domando in primo luogo alla Commissione se abbandona l'emendamento che aveva proposto dapprima, vale a dire quello che si riferiva al *valor locativo*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domanderei che in questo articolo si procedesse per distinzione sino al punto in cui viene l'aggiunta.

Presidente. Bisogna anzitutto, ripeto, ch'io sappia se la Commissione acconsente di abbandonare la menzione del *valor locativo*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. La parola *valor locativo* è abbandonata; per conseguenza ammetto che si faccia la discussione sull'articolo 35 ministeriale, salvi gli emendamenti.

Presidente. Vengo ora all'aggiunta proposta dalla Commissione. Dopo le parole: *Esso ha specialmente facoltà*, verrebbe la seguente disposizione: « Di determinare il modo di comporre i consorzii nei casi in cui le condizioni presunte dall'articolo 3 non si possano adempiere in fatto; purchè in questi casi non sia divisa la popolazione di un medesimo Comune e non siano uniti tra loro i Comuni che non appartengono allo stesso Mandamento. »

Dopo seguirebbe: « di determinare in qual modo, ecc. » come nell'articolo.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Nell'articolo 3 di questa legge il Senato ha stabilito che quando in un Mandamento vi siano Comuni di 6 mila abitanti, ciascuno di questi Comuni faccia corpo separato ed abbia il suo contingente speciale, quando vi sono Comuni inferiori a 6 mila abitanti si uniscano insieme in consorzii, ma in modo che ciascun consorzio non ecceda 12 mila abitanti.

A tutto questo procedimento poi ha posta una con-

dizione generale, ed è che non esca dal perimetro del Mandamento.

Ma riscontrando il numero e la popolazione dei Comuni di ciascun Mandamento nelle statistiche pubblicate dal Governo, si scorge che vi ha casi non frequenti, ma neppure rarissimi, in cui quelle tre condizioni non sono applicabili per la insuperabile impossibilità del fatto.

Per esempio, il Mandamento di Pinerolo ha due Comuni soltanto; uno maggiore di 15 mila abitanti, che secondo l'articolo 3 deve far corpo separato, ed un altro di poco più di tre mila abitanti, che non potrebbe essere unito in consorzio a Comuni dello stesso Mandamento.

Vi sono altri casi in cui unendo più Comuni di un Mandamento, in un consorzio che non ecceda i 12 mila abitanti restino uno o due piccoli Comuni che hanno una popolazione assai piccola, in modo tale che non potrebbero formare un corpo separato.

Per ovviare a questi inconvenienti, eccezionali bensì, ma che pur esistono, ed a cui pur bisogna provvedere in modo qualunque (poichè la legge non può costringere la natura delle cose, non può volere l'impossibile), la vostra Commissione, vi propone un'aggiunta a quest'articolo 35, per la quale si lascia al regolamento di prescrivere i modi eccezionali di comporre i consorzii quando per l'impossibilità delle cose non si può applicare l'art. 3.

Ma la vostra Commissione credè che in queste combinazioni eventuali di consorzii, due cose assolutamente non si debbano acconsentire. L'una di unire Comuni di un Mandamento con Comuni di un altro: l'altra di dividere in due o più parti la popolazione dello stesso Comune.

Poste queste due condizioni, non vi è pericolo alcuno che il regolamento provveda a' casi eccezionali.

Dopo queste spiegazioni rileggo l'emendamento perchè il Senato vegga se è ben reo il pensiero che ho svolto. (V. sopra.)

Ministro delle Finanze. Le cose sono state spiegate così chiaramente, che non aggiungo parola, onde non ritardare in alcun modo il seguito di questa discussione, nella speranza, anzi nella viva fiducia che oggi possiamo arrivare al suo termine.

Presidente. Io prego i signori Senatori a fare il sacrificio quest'oggi di un po' più di tempo, e di non separarsi all'ora consueta in cui s'abbandona l'aula, avvertendo alla gravità della legge ed al numero che deve essere ragguardevole dei votanti; dunque io mi confido che verranno in questa circostanza continuare oltre l'ora consueta nella seduta.

Voci. Sì, sì.

Senatore Arnulfo. Io comprendo che per l'applicazione di una legge della natura di quella che si sta discutendo, possa essere opportuno che si diano al Governo facoltà piuttosto ampie per compilare il regola-

mento, e l'art. 35 ne contiene di larghissime: alcune di queste però mi paiono esorbitanti.

Io ne farò l'esposizione al Senato, non già per proporre emendamenti ma unicamente affinché possa farsi un giusto criterio dell'importanza delle disposizioni che vi sono racchiuse.

È dichiarato in quest'articolo che il Governo avrà facoltà di determinare nel regolamento in qual modo i Consigli comunali procedano all'elezione delle rappresentanze consorziali; in qual modo si costituiscono le Commissioni comunali e consorziali, e fin qui non c'è difficoltà, ma poi soggiunge: « e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato » e questo riguardo la cosa parmi assai grave. Difatti il lasciare ad un regolamento la facoltà di imporre obblighi di questa natura ai cittadini, non è certo picciola cosa e meno male se si limitasse a questo, ma vi è di più: esso stabilisce in un successivo paragrafo la facoltà di determinare le garanzie per la constatazione dei redditi; le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento.

Si vuol dunque con questa disposizione che il regolamento possa determinare chi sia obbligato di far parte delle Commissioni od obbligato a presentarsi alle medesime, ed inoltre che stabilisca (il regolamento) le ammende contro coloro che alla legge ed al regolamento contravvengano.

È cosa regolare che nella legge si stabiliscano le ammende nel caso di trasgressione a taluna delle sue disposizioni; questo può, anzi deve farsi; ma che si lasci al Governo la facoltà di determinare nel regolamento queste ammende, e la misura delle medesime, è per me cosa esorbitante.

Mi limito a queste poche osservazioni onde non si possa dire che io voglia ritardare la votazione di questa legge. Non fu e non è questo il mio scopo; io intesi solo di sottoporre riflessi che mi pare abbiano un qualche peso.

Ministro delle Finanze. Non c'è dubbio che questo articolo che concerne il regolamento ha molta latitudine; ma ciò nasce dalla natura stessa della legge, dalla sua novità e dalla quantità di materie che si debbono regolare.

Del resto non credo che sia questo il primo esempio di simili disposizioni; mentre, se non erro, altre leggi e non poche, e fra le altre una dei lavori pubblici, ammette nelle facoltà del regolamento molte di quelle cose che in tempi normali, confesso anche io, e nel perfezionamento delle leggi, devono entrar nella legge stessa. Ma quanto la prima volta una legge è introdotta, e date certe circostanze, possono e debbono lasciarsi a chi fa il regolamento più ampie facoltà, sotto pena d'impedire l'esecuzione della legge medesima.

Presidente. Porrò ai voti l'art. 35.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Io vorrei domandare una spiegazione sulla forza di quelle parole « *Esso ha più specialmente facoltà* » S'intende con queste parole di aggiungere a quello che si è detto nel paragrafo primo o di diminuire? Se si intende di aggiungere facoltà non mi pare che la locuzione sia propria; quando nel paragrafo primo si dà facoltà al Governo di disporre quanto occorre; mi pare che non si può dire di più.

Se si intende di diminuire le facoltà date nel primo paragrafo, di mettere cioè loro un limite, allora mi pare che è meglio omettere il primo paragrafo e dare semplicemente tutte le facoltà che si sono date negli altri paragrafi, perchè dare una facoltà per diminuirla poi è una superfluità.

Io propongo dunque o che si tolga il primo paragrafo o che, se si adotta, si tolgano quelle parole: « *Esso ha più specialmente facoltà* » e tutti i paragrafi seguenti.

Presidente. Non si può ammettere una disposizione alternativa, bisogna ch'ella si decida o per l'una o per l'altra...

Senatore Scialoja, Relatore. Scusi, signor Presidente. Dirò io due sole parole, e spero che il signor Senatore Plezza sarà soddisfatto.

Il paragrafo primo di quest'articolo dichiara che sarà provveduto per regolamento, come è in tutte le leggi, per l'esecuzione ordinaria della legge; il secondo paragrafo dice che per la presente poi il potere esecutivo ha facoltà speciali. Difatti esso non avrebbe la facoltà di stabilire un'ammenda, ma noi glie la diamo, e glie la diamo specialmente.

Ecco perchè si doveva distinguere la facoltà di regolare l'esecuzione dalle speciali facoltà che si conferivano con questo articolo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io ho un obbligo da adempiere, ed è di esporre come un onorevole Senatore e mio amico, il marchese Bevilacqua, impedito di assistere per cagione di salute alle sedute, mi ha scritto che avrebbe desiderato che io a quest'articolo dichiarassi, come francamente dichiaro, che il mio intento più desiderato sarà quello di rendere il regolamento il più semplice che sarà possibile e il meno vessatorio compatibilmente coll'esecuzione della legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Il signor Ministro non avrà difficoltà di impegnarsi a che prima che si rinnovi questa legge, sia reso conto al Parlamento dei primi effetti che avrà prodotti, poichè essa è come esperimento iniziata, e non come una legge che debba definitivamente rimanere nei termini e nei limiti presenti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono lieto di poter rispondere all'onorevole marchese Alfieri che sarà dovere mio, quante volte si tratti di rinnovare la legge stessa, la quale ha la durata solo d'un anno per la parte del contingente, di esporne i risultati, entrando in tutte quelle particolarità che possano meglio dar lume al Parlamento per le sue ulteriori providenze.

Presidente. Rileggo l'articolo 35, colle aggiunte proposte dalla Commissione per metterlo quindi ai voti. (Vedi sopra.)

S'intende che si faranno le referenze a quei precisi numeri, che saranno necessarie.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io proporrei che si votasse separatamente la parte che precede il periodo che comincia colle parole: « di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, etc. »

Senatore Pallavicino Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino Mossi. L'alea 5 dice « di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze. » Ma quali saranno queste conseguenze? Un'altra pena?

Sarebbe esorbitante che il regolamento potesse avere anche l'arbitrio di stabilire pene; perciò domanderei una spiegazione.

Ministro delle Finanze. Le conseguenze cui si allude qui è che possono essere presentati in tempo utile i reclami; del resto, ripeto, queste frasi sono altresì in altre leggi, le quali hanno avuto ed hanno la loro piena attuazione. Quindi spero che il Senato non vorrà fermarvi.

Senatore Pallavicino Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino Mossi. Domando soltanto se in questa parola *conseguenze* si comprende anche l'idea di altre pene; desidero una spiegazione su ciò.

Senatore Pareto. Domando che si metta ai voti quest'articolo, alea per alea, perchè oltre i dubbi cui hanno accennato i precedenti Senatori, ve n'è un altro gravissimo ed è quello che l'alea dice: *chi sia obbligato a far parte delle Commissioni*, sarà fissato dal regolamento, e questa è cosa gravissima a cui molti potranno ricusarsi. Un onere simile dovrebbe essere piuttosto stabilito per legge che per un semplice articolo di regolamento.

Presidente. Quando si fa istanza per la divisione, questa è di diritto, e si voterà paragrafo per paragrafo.

Leggo separatamente tutti i paragrafi per metterli ai voti.

« Art. 35. Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

» Esso ha più specialmente facoltà:

» Di determinare il modo di comporre i Consorzi

nei casi in cui le condizioni prescritte dall'articolo 3 non si possano adempiere in fatto; purchè in questi casi non sia divisa la popolazione d'un medesimo Comune, e non sieno uniti tra loro Comuni che non appartengono allo stesso Mandamento;

(Approvato.)

» Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alla elezione delle rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato;

(Approvato.)

» Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non siano stabiliti dalla presente legge;

(Approvato.)

» Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli Agenti della finanza e delle Commissioni;

(Approvato.)

» Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno;

(Approvato.)

» Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19 basterà che il possessore indichi, nell'atto di esperimento dei suoi diritti l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione;

(Approvato.)

» Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti, vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 30. »

(Approvato)

Metto ai voti l'intero articolo 35.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Passiamo all'art. 36. ultimo della legge.

Questo art. 36 era stato modificato nelle prime sue parti dalla Commissione. Il signor Ministro accetta l'emendamento proposto da essa, non che un'altra modificazione, che ha testè proposto.

L'emendamento che questa propone al suo emendamento è di porre dopo le parole « sugli stipendi nelle antiche provincie » le seguenti: « e la tassa sulle pensioni nelle antiche provincie e in qualunque altro luogo si paghino. »

Leggerò dunque l'articolo nella sua integrità.

« La presente legge avrà effetto dal primo gennaio 1864.

» Da quel giorno medesimo sono abrogate:

» Le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto, l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi, e la tassa

sulle pensioni nelle antiche provincie ed in qualunque altro luogo si paghi;

» La tassa sulla rendita e il contributo arti o commercio in Lombardia;

» La tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia;

» La tassa sulle patenti e la personale nelle provincie parmensi;

» Le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denuncia del bestiame e quella sulle risaie nelle provincie modenesi;

» La tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850;

» La tassa di famiglia in Toscana;

» La tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti nelle provincie napoletane;

» Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del Regno si percepiscono dai comuni o dalle provincie, salvo il disposto dell'art. 33. »

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Deve dire art. 34.

Presidente. Quanto alla differenza della numerazione degli articoli, credo che il Senato vorrà concedere all'Ufficio di Presidenza facoltà di coordinarla.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Giunti al termine di questa lunga e laboriosa discussione chieggo al Senato il permesso di riassumere in breve le principali obiezioni che sono state fatte alla legge, e di raccogliere altresì in poche parole le risposte che a quelle obiezioni sparsamente ho dovuto dare.

Signori. Io mi sono trovato in questa discussione dinanzi due qualità di avversari, gli uni sono gli avversari politici del Ministero attuale, i quali combattono sistematicamente....

Voci. No, no.

Senatore **Matteucci**. Domando la parola.

Altre voci. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. E come noi Come posso dubitarne quando veggio taluni fra gli uomini i quali hanno assunto la responsabilità di questa proposta di legge in faccia al paese, che l'hanno presentata essi stessi dinanzi al Parlamento dare oggi il loro voto contrario ad ognuno degli articoli?

Vi è un'altra parte, certo la più numerosa, di avversari ed è quella degli uomini che sono convinti che la tassa attuale non è buona, e fra questi pongo eziandio il più strenuo oppugnatore col quale ho avuto a combattere quasi ad ogni articolo, l'onorevole Senatore Di Revel.

Io rispetto le sue opinioni, nondimeno prima di dare il voto prego lui e gli altri, che a quelle opinioni partecipano, a voler meditare ancora alcun poco sulle ragioni le quali militano in favore di questa tassa.

Primieramente niuno di coloro i quali hanno combattuto la tassa ne ha negato teoricamente la giustizia, la proporzionalità: ed è già, o signori, un gran vantaggio che una tassa sia riconosciuta in se stessa giusta ed equa. Essi l'oppugnarono perchè vi ravvisarono moltissimi difetti pratici e difficoltà di esecuzione.

I motivi che addussero nei vari articoli possono ridursi ai seguenti capi:

Primo la difficoltà di determinare i redditi della ricchezza mobile con certezza, le grandi varietà di essi redditi, la loro breve durata in un solo essere, la loro mutabilità.

Questa obiezione fu fatta al capo primo, e specialmente agli articoli 6, 8 e 9; ma io li prego a riflettere che essa è comune a tutte le imposte sulla ricchezza mobile, anzi in questa tassa è in qualche modo attenuata col sistema di diversificazione, o vuoi, direi, di differenzialità nella tassazione dei redditi secondo la natura ed origine loro. Che anzi non sarebbe difficile il dimostrare che nelle imposte molteplici, personale, mobiliare, patenti, la varietà e l'incertezza del reddito mobile dà luogo a sproporzioni assai più gravi che non nella presente legge.

Un'altra obiezione che è stata fatta alla presente legge riguarda le denunce ed i sindacati.

Si è detto che le denunce non sono da sperarsi fedeli ed esatte, perchè vi è interesse nel contribuente a scemarne la portata, e si sono accennate tutte le difficoltà di queste dichiarazioni nel capo secondo ed in ispecie negli articoli 11, 18, 19.

Si è detto altresì che il sindacato è arduo, che non ha sufficienti basi, che è arbitrario, che può destare dissidi, invidie, rancori; queste obiezioni sono sorte in ispecie al capo terzo, articolo 24.

Vedono i miei avversari che io non attenuo punto la gravità delle loro obiezioni e sono pronto a riconoscere che queste sono le più serie.

Certamente una siffatta legge suppone un grado notevole di civiltà e di moralità per essere bene eseguita, essa suppone lealtà e veracità nel contribuente, imparzialità nelle Commissioni sindacatrici. Ciò posto, non si può negare che da principio in questa parte si troveranno difficoltà ed ostacoli. Ma prego il Senato di considerare che il difetto del quale si accusa questa tassa è comune a tutte le libere istituzioni: anche la libertà della stampa, la libertà d'associazione, il giuri, o Signori, nel loro principio possono essere e sono sovente cose pericolose, ma esse hanno in sé il loro correttivo, e divengono palestra della educazione politica, tirocinio di moralità.

E' una gran piaga inveterata in Italia è quella opinione diffusa che frodare il Governo sia piccola colpa; e coel odonsi per cagion d'esempio taluni menar vanto del contrabbando. Questa piaga vuol essere guarita radicalmente, e giova sperare che la presente legge avrà per effetto, col tempo, di portarvi rimedio.

La denuncia fatta pubblicamente, riscontrata dai rappresentanti eletti liberamente dal Comune, gioverà a rettificare l'opinione e a migliorare il costume in questa materia. Giova sperare che vi sarà maggior ritegno al mentire, quando si vegga che questo nuoce al vicino e rende sè dispregiato.

I sindacati della Commissione faranno sì che ognuno col progresso del tempo venga indotto dalla testimonianza dei suoi conterraneanzi a deporre il vero.

L'onorevole Duchoqué vi ha parlato altra volta distesamente dei difetti nascosti delle tasse e dei difetti palesi. I difetti nascosti delle tasse possono per avventura non dar luogo a troppe lagnanze, ma hanno il difetto di corrompere le generazioni. I difetti palesi danno luogo a maggiori lamenti, ma finiscono non solo col l'essere riparati, ma altresì coll'educare in questa palestra il paese.

Io confido dunque che anche in ciò la libertà darà i suoi frutti, o se riconosco che questa è la più grave parte delle obiezioni che siasi fatta alla legge, pur confesso che non mi muove dal proposito di desiderarne l'attuazione.

Una terza obiezione, come conseguenza delle precedenti è stata recata innanzi, che la legge non potrà dare copiosi proventi.

Ma perchè, o Signori? La tassa in se stessa è lieve perchè risponde a una lira e mezza per testa, nè può riputarsi gravosa se si confronta colle altre tasse dirette o indirette. Pigliamo la tassa fondiaria. Se voi guardate quale è il riparto della tassa sulla ricchezza mobile e sulla ricchezza fondiaria negli altri paesi d'Europa vedrete, o Signori, che la proporzione dalla prima alla seconda nel modo che noi andiamo a stabilire è molto più esigua che altrove non sia.

La Francia, per esempio, paga 284 milioni d'imposta sulla ricchezza fondiaria e 150 milioni sopra la ricchezza mobile; il Belgio paga 18 milioni sulla ricchezza fondiaria e 14 milioni sulla ricchezza mobile. La Spagna paga 51 milioni sull'imposta fondiaria e 17 milioni sulla ricchezza mobile. L'Italia, se la legge di perequazione d'imp. sta prediale sarà approvata dal Parlamento, pagherà 120 milioni sulla ricchezza fondiaria e solo 30 milioni d'imposta sulla ricchezza mobile.

Il Senato vede che per questa parte l'Italia non può dirsi nè assolutamente, nè relativamente gravata. D'altronde coloro che vagheggiano l'applicazione delle imposte molteplici come la personale, la mobiliare, le patenti, non potevano a meno di non supporre che sino ai 30 milioni si potrebbe ritrarne, sebbene queste tasse lasciassero esenti molte classi di persone per categorie determinate. Adunque questa tassa dovrà parere tanto meno grave di quelle, e potrà lasciare margine per l'avvenire.

Ma un'altra difficoltà, ed è questa l'ultima che si è posta innanzi, non si trae dalla legge in sè stessa, si dai modi di sua applicazione, dagli esecutori del suo pratico attuamento.

Con questo intento si è parlato contro il contingente agli articoli 2 e 3, e si sono sollevate molte questioni agli articoli 20, 23, 26 e 28.

Ma perchè, o Signori, volete chiamarla impraticabile? Se mi dite che ogni legge di tassa è difficile ad attuarsi, io lo consento. Ma quali sono i motivi per giudicare dell'impossibilità di attuare questa tassa a preferenza delle altre sulla ricchezza mobile? Quando il regolamento sia compilato con cura, quando tenga conto di tutte le osservazioni che nell'altro ramo del Parlamento ed in questo si sono udite, e seguendole passo passo, provveda nel modo il più semplice ed il più chiaro ai vari casi che si indicarono, io credo che gli annunciati ostacoli potranno superarsi. Ma quanti ostacoli non ha incontrato la tassa personale, la tassa mobiliare, quella sulle patenti e quella sulle vetture nelle antiche provincie? Rileggete, o Signori, le discussioni del Parlamento subalpino, vedete nei primi anni gli esigui risultati che quelle tasse fornivano.

Niuno può negare che anche esse fossero prima oppuguate fortemente, e avessero dopo mestieri di riforme, di modificazioni che l'esperienza ha suggerito; eppure esse camminano, e camminano tanto che una parte degli onorevoli miei avversari avrebbe voluto estenderle a tutta quanta l'Italia.

Si dice che questa legge non ha riscontro nella storia. Signori, io non so come questa affermazione possa sostenersi, perchè basta a confutarla l'*income-tax* inglese, che in molte parti sostanziali ha somiglianza con questa legge; noterò eziandio che nel 1842, epoca nella quale l'*income-tax* fu ristabilita, essa sostituivasi eziandio all'*house-tax*, vale a dire ad una di quelle tasse molteplici che da taluni si raccomandano (l'onorevole Di Revel mi fa cenno di no). Se la memoria non m'inganna, parmi che Roberto Peel nel 1842 sopprime l'*house-tax*, che era una di quelle tasse molteplici le quali oggi si vorrebbero introdotte.

Ad ogni modo certo è che l'*income-tax* è in gran parte somigliante alla tassa di cui oggi trattiamo. Essa è più estesa, colpisce anche i redditi fondiari, ma si fonda sul principio delle denunce come la legge precedente.

Signori, se voi studiate le imposte nell'America settentrionale, voi trovate che tutti gli Stati americani, chi più, chi meno, hanno tasse analoghe sotto il nome di *income-tax*, *state-tax*, *general-tax*, *real and personal tax*, essi formano una delle parti più cospicue della rendita di quegli Stati.

Ritornando in Europa, voi vedete ancora che in molti Stati della Confederazione Germanica sono vigenti tasse che hanno grandissima analogia colla presente.

In Austria, in Prussia, in Baviera, nella Sassonia, e specialmente nella Sassonia Weimar, questa tassa produce proventi considerevoli.

Nelle città libere della Germania, nella Svezia e nella stessa Russia si trovano identiche disposizioni ed analoghi provvedimenti.

Ma fu detto nella discussione generale che la razza anglo-sassone e germanica poteva acconciarsi a questa tassa, ma che più difficilmente si sarebbe imposta nei paesi di razza latina.

Quest'obiezione concorda con quella di un egregio scrittore francese, il signor Parieu; ma io confesso che in una questione di tassa, a codesto elemento tratto dalle razze non posso dare l'importanza capitale che gli si volle attribuire.

Ma il fatto stesso è contrario a tali supposizioni, perchè noi non abbiamo che da riandare la nostra storia per trovare questa medesima tassa nelle tradizioni italiane.

Non parlo del catasto del secolo XIII di Milano, della decima di Venezia, ma in Firenze nel secolo XV fu attuata e diede gran proventi una tassa che in moltissime parti è identica alla tassa presente.

Che anzi riandando gli statuti di quell'epoca voi trovate che tutte le questioni che hanno avuto luogo in quest'Aula ed ebbero luogo nel Parlamento inglese vi sono state discusse ad una ad una e molto accuratamente risolte.

La questione del forestiere che possiede ricchezze mobili nello Stato; del cittadino che possiede fuori Stato; quella delle rendite pubbliche e perfino quella della differenzialità o *discrimination* hanno quivi riscontro.

Questa tassa adunque si presenta fondata più che ogni altra nelle tradizioni nazionali; e si presenta inoltre patrocinata dal nome dei due più illustri finanzieri del secolo passato o del presente Guglielmo Pitt e Roberto Peel. Anch'essi ebbero molti oppositori; anche la fu preconizzato che la tassa non avrebbe potuto eseguirsi: l'esperienza ha dimostrato che non solo essa poteva eseguirsi, ma che poteva divenire un cespite di rendita grandissimo per quella grande nazione.

Ma si dice, o Signori, da alcuni che quella tassa fu proposta da Pitt ed anche da Peel in casi eccezionali per necessità urgenti, e temporaneamente non come tassa normale, ordinaria.

Io credo che coloro i quali fanno quest'obiezione non hanno posto mente che quando Roberto Peel nel 1842 proponeva l'*income-tax*, la situazione della finanza inglese era ben lungi dall'essere così grave come quella delle finanze italiane.

Senatore **Marliani**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. L'Italia, o Signori, ha attraversato grandi pericoli nel suo risorgimento, ma se ha superato quelli che la vennero dalla improntitudine dei partiti o dai conati di reazione, può pericolare ancora per la finanza.

La risoluzione può entrare per questa porta forse la più formidabile di qualunque altra. Finalmente non bisogna dimenticare che il credito non si ottiene e non si consolida senza mostrare la deliberata volontà di sottoporre il paese a nuovi gravami, a nuovi sacrifici.

Questa persuasione io aveva, o Signori, quando en-

sunai il portafoglio delle finanze; e confesso che fu dessa che mi spinse principalmente ad accettare i progetti di legge d'imposta quali dai miei predecessori erano stati già presentati al Parlamento.

Preso questa risoluzione, ho dovuto difenderli con coraggio, senza dissimularne le difficoltà, ma colla fede di riuscirvi, fede che nè la discussione della Camera dei Deputati nè quella del Senato hanno potuto in alcun modo distruggere.

Certo, Signori, questa legge non è perfetta, ben lungi da ciò, avrà bisogno di correzioni e di riforme, ma queste riforme saranno dall'esperienza suggerite, e se avrò l'onore di sedere tuttavia nei Consigli della Corona, io sarò il primo a riconoscerlo, e tanto più facilmente mi accingerò a portare dinanzi a voi la proposta di riforma nella legge presente, quanto che non può esservi in me nè preconcetta opinione, nè affetto e amor proprio di autore che me ne trattenga.

Io credo che gli onorevoli avversari che hanno combattuto la legge sotto l'aspetto finanziario pur desiderano che essa riesca, e sarebbero lieti nel venturo anno di riconoscere che pur era attuabile, che ha portato all'erario maggiori frutti e maggiori speranze di quello che essi si ripromettevano. Ma quantunque la persuasione loro sia al presente contraria, li prego di considerare alle condizioni finanziarie d'Italia, alla urgenza di provvedervi, all'impossibilità di rifare da capo il cammino, a tutte le ragioni che pur militano in favore della presente legge, soprattutto io li prego di considerare che non è possibile riordinare il sistema delle imposte senza aumentare la tassa fondiaria, che questa non si può aumentare senza inuanzi perequarla fra le varie provincie, che la perequazione dell'imposta fondiaria richiama di necessità un'imposta generale sulla ricchezza mobile, che infine questo appare il solo disegno possibile nelle condizioni presenti del Parlamento e del paese.

Laonde io ripeterò che rifiutando questa tassa si rovescia tutto il sistema delle imposte che si vuole ordinare, e questo solo pensiero basta a rassicurarmi che il Senato non vorrà negare il suo voto alla presente legge.

Presidente. Sono cinque i Senatori che hanno chiesto la parola, cioè i signori Martinengo, Matteucci, Parroto, Di Revel e Marliani. La parola spetta prima al Senatore Martinengo.

Senatore **Di Revel**. Io l'avevo domandata il primo per una spiegazione.

Presidente. No, ma il quarto, se però il Senatore Martinengo o gli altri successivamente iscritti innanzi a lei vogliono cederla, io non ho difficoltà di accordargliela.

Senatore **Martinengo**. Io la cedo al signor Senatore Di Revel.

Presidente. Dimanderò al Senatore Matteucci se intende egli pure cedere la parola al Senatore Di Revel.

Senatore **Matteucci**. Io non ho che poche parole a dire. Non avendo mai parlato durante la discussione di questa legge, perchè evito quanto più posso di parlare di materie che non conosco o non ho studiato abbastanza, mi duole di dover prendere la parola alla fine di una così lunga discussione senza potere applaudire interamente, come avrei voluto, agli sforzi eloquenti che ha fatto l'onorevole Ministro delle Finanze, per difendere per l'ultima volta questa legge.

Se io avessi parlato non avrei fatto che ripetere imperfettamente quello che molti uomini competenti hanno già detto, e che è conforme al buon senso e al giudizio che io mi ero studiato di raccogliere sopra questa imposta, parlando ultimamente cogli uomini più autorevoli e pratici in fatto di finanze di Francia.

Questi sono Thiers e Fould che io posso nominare senza commettere indiscrezione. Come mai, mi si è detto, un economista distinto, un uomo di talento come il Minghetti, adotta il sistema d'inventar delle imposte? Perchè abbandona l'esempio seguito dal conte di Cavour d'imposte multiple? Perchè non ricorre ai centesimi addizionali ed anche a tasse più forti quando le esigenze della patria lo richiedessero?

Ma non è per rientrare in questa discussione, che io ho presa la parola: io l'ho dovuta prendere perchè ho provato un vero rammarico nel sentire dal Ministro delle Finanze con una vivacità inopportuna annoverare fra gli oppositori di questa legge dei pretesi avversari politici dell'attuale amministrazione.

L'onorevole Ministro delle Finanze ha fatto un vero torto a quest'Assemblea immaginando e dichiarando apertamente, che vi erano qui dentro degli oppositori ad una legge di finanze per ragioni politiche, mentre in realtà non vi sono che uomini coscienti i quali pesano il loro voto e lo danno in forza di profondi convincimenti. (*Bravo.*)

Io non capisco poi quell'altra specie di accusa fondata sulla responsabilità collettiva di tutti i membri di un Ministero per una legge di finanza così complicata e difficile come questa, e ammetto perfettamente che vi sono degli atti politici di un'Amministrazione, degli atti di politica generale di cui tutto il Ministero collettivamente deve rispondere, e l'Amministrazione passata ne ha, ed io ed i miei colleghi ne risponderemo sempre colla coscienza tranquilla; ma non ho mai letto in nessun Statuto, mai in nessun libro di dritto costituzionale che ad ogni membro di un'Amministrazione ricada la responsabilità degli atti speciali di uno de' suoi colleghi. La responsabilità è del Ministro che firma e che sostiene la legge speciale in Parlamento. Io mi ricordo di aver sentito in Consiglio rendersi conto dal mio onorevole amico e collega l'ex-Ministro delle Finanze di questa proposta di legge; ma se la Camera ha messo più di venti giorni a discuterla, se il Senato ne ha messi quindici, domando io se si può ritenere ragionevolmente che il Consiglio avesse, in quei mo-

menti soprattutto, tempo e calma per una simile discussione.

Termino, perchè mi duole di profondere questa seduta e soprattutto d'intrattenere il Senato di un triste incidente non da me sollevato. Io che conosco ed apprezzo altamente i talenti e l'operosità dell'onorevole Ministro delle Finanze, auguro sinceramente al mio paese che esso continui per lungo tempo a porgere l'opera sua al Governo del Re: gli auguro ancora che egli possa compiere nella sua Amministrazione molti di quegli atti benefici all'organizzazione ed alla quiete interna del Regno che ha compiuto l'Amministrazione passata, e che non si cancellano per le meschine gare personali, per le arti dei partiti; ma soprattutto gli auguro che egli compia l'atto più benefico di cui l'Italia abbia oggi bisogno, quello cioè di far cessare le divisioni nel seno del gran partito nazionale e costituzionale, quello di stringere intorno al Governo i migliori patrioti, gli uomini più autorevoli, quelli che hanno reso e che possono rendere servigi al paese, senza chieder loro in qual Provincia son nati, a quale Amministrazione hanno appartenuto, od in qual banco di quest'Aula essi siedono.

Voci. Bene, bene.

Senatore **Di Revel**. Io aveva domandato la parola quando si lesse l'articolo ultimo perchè aveva un quesito da fare al signor Ministro, ed era questo.

Esso non suppone, m'immagino, che questa legge possa essere sanzionata e pubblicata prima della fine di questo mese.

Ora, gli stipendi degli impiegati sono pagati mensilmente, taluni pensionari ancora esigono la loro pensione mensilmente, quindi, essendo in vigore ancora le leggi che prescrivono tasse o ritenute su questi pagamenti, domando se i pagamenti seguiranno senza ritenzione delle medesime oppure se con ritenuta, e se in quest'ultimo caso sarà poi tenuto conto agli stipendiali o pensionati del tanto pagato, quando la legge che si discute verrà mandata ad esecuzione.

E poichè ho la parola, mi concederò il Senato che, essendo stato forse il più vivo oppositore di questa legge, io aggiunga alcune parole in cambio di quelle che il signor Ministro ha detto per riassumere la discussione e far l'encomio della propria legge.

Io sono grato al Ministro che egli non abbia trovato nella mia opposizione nessun sentimento d'opposizione sistematica, e tanto meno d'opposizione politica; se io avessi questi sentimenti, quando parlo in quest'Aula, sarei meno consono a me stesso, e allora non avrei, quando si è trattato della Relazione sulla legge che autorizzava un prestito di 500 milioni, sotto il Ministero Bastogi, proposta l'accettazione della legge, cercando, per quanto stava in me, di dar fiducia al paese.

Crede che lo stesso signor Ministro avrà pure riconosciuto che, quando mi toccò egual parte relativamente all'imprestito dei 700 milioni, anche in quella

Relazione cercai ogni modo d'esprimere le mie convinzioni sincere, come erano, intorno al miglior avvenire delle finanze, laddove fossero posti in pratica i mezzi che lo stesso signor Ministro aveva suggerito ed a cui mi era associato.

Ora, poichè pare che siasi voluto ascrivere a colpa che io abbia trovato quest'imposta troppo grave per ragione della somma, farò appello appunto a quella mia Relazione in cui accennava che non credeva che un'imposta di 55 milioni, quale era indicata dal signor Ministro, fosse un'imposta che non si potesse ritrarre dalla ricchezza mobile.

Solo credo di aver fatta allora una certa riserva intorno al modo di interpretazione della ricchezza mobile, e questa riserva stava in ciò che io ho detto nel corso di questa discussione, cioè che io non posso ammettere come praticabile il sistema che il signor Ministro ha adottato, nonostante che, a vece di 55 milioni che preventivamente chiedeva a questa tassa, l'abbia ridotta a 30 milioni. Egli ha voluto citare altri paesi, cioè l'Inghilterra, la Germania e segnatamente la Sassonia Weimar.

Quanto all'Inghilterra, dichiaro nettamente che la legge inglese dell' *income tax* non ha nessuna relazione con questa; la legge dell'*income-tax* è una imposta di quotità, essa aggrava tutta la ricchezza sia mobile che non; non è imposta di contingente per ripartizione, la legge inglese, gelosa com'è delle condizioni di fortuna, del credito dei contribuenti, domanda dichiarazioni suggellate ai contribuenti, e non agisce come la nostra, la quale, anzichè domandare una dichiarazione suggellata e segreta pubblica lo stato di fortuna e l'inventario di ogni cittadino e lo getta in pascolo alle ire, alle vendette ed alle passioni degli altri cittadini.

E la Sassonia Weimar, a cui in ultimo ha fatto allusione, mi permetta che gli dica, *si licet parva comparare magnis*, che uno Stato di 269 mila anime, compatto, unito dalle stesse idee, non si può mettere in paragone con uno Stato di 22 milioni, i quali non sono poi così consoni di costumi, di idee e di antecedenti, perchè sono sempre sgraziatamente rimasti frazionati in tanti Stati, che subiscono più o meno le cattive influenze dei governi che si succedettero. Quindi, se io ho fatto opposizione a questa legge, l'ho fatta perchè ho l'intima convinzione, e credo di averne data la dimostrazione, oramai tardiva, perchè tra una parte della discussione e l'altra passarono quasi due settimane, credo, dico, di avere dimostrato a sufficienza che non trovo esempio in nessun paese per il modo con cui è condotta.

Anche nella Sassonia Weimar, un piccolo Stato in cui vi ha qualche cosa che ha somiglianza con questa legge, le dichiarazioni sono date suggellate e non si aprono che in presenza del contribuente.

Voi invece esigete che siano fatte di pubblica ragione e date per pascolo alle animosità che pur troppo esistono nelle popolazioni.

Del resto io ho riprovato eziandio in questa legge che essa non aveva nessun limite, e che andava perfino a ricercare i più bassi strati della società, quando in tutte le altre a cui si fece allusione, voi troverete sempre un *minimum*, oltre il quale non si va più a ricercare; voi troverete fra gli altri che tutto quello che ha per oggetto la carità, la filantropia, è esentato dalla tassa.

Lasciate che io vi metta a parte di un pensiero che mi veniva ieri mentre stava facendo il conto del Consiglio di beneficenza della parrocchia di S. Carlo di cui sono tesoriere; io adizionava le varie partite d'entrata che sono il prodotto dell'elemosina, e quando ho adizionato tutto, ho detto: ecco, l'anno venturo i poveri pagheranno la tassa su questa parte. Se ciò sia giusto e ragionevole, se si possano spingere le cose sino a quel limite, altri lo dica, io quanto a me non mi sento assolutamente di andare fino a quell'estremo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io rinunzio alla parola perchè non potrei che ripetere quanto fu già detto dal signor Senatore Matteucci per oppugnare i motivi che possono spingere gli oppositori di questa legge al voto reiettivo della medesima.

Io non voto in questo concesso se non con intima convinzione, non guardando a chi siede sopra un banco o sopra l'altro. Credo che altrettanto faranno tutti gli onorevoli miei colleghi.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Non è per rientrare certo nella discussione generale che era già chiusa quando il presidente domandò che si passasse alla votazione degli articoli, ma è per protestare altamente contro il colore che si vuol dare alle votazioni del Senato.

Il Ministro ha detto che ha qui dei nemici politici, e che in questa occasione molti voteranno contro la legge, perchè suoi nemici politici. Non è vero: noi votiamo in tutta coscienza, senza queste estranee considerazioni, le leggi, noi votiamo perchè crediamo buona o cattiva una proposta e non è permesso a nessuno d'andare a scrutare quali siano le idee che c'inducono a votare più in un modo che in un altro.

La stessa protesta voglio fare contro il monopolio di italianità di che alcuni si sono esclusivamente gratificati dicendo che chi non votava la legge non era italiano, e questo non solo si è detto qui, ma si è detto e fatto dire dai giornali in uno dei quali ho letto stamane che non era italiano chi votava contro la legge.

Ora io protesto di essere italiano quanto qualunque altro, e quantunque italiano voterò contro la legge.

Senatore Mariani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mariani. Poichè si è rientrato in certo modo nella discussione generale.....

Presidente. Domando scusa al signor Senatore Mariani, ma egli sa meglio di me che in tutti i Parlamenti,

al chiudersi delle grandi discussioni, ha luogo un riassunto, che per lo più si fa dal Capo del Ministero o dal Capo dell'opposizione, ed io ho creduto che non si potesse in questa circostanza prescindere dal lasciare che si facesse una specie di riassunto, come cosa conforme a tutte le usanze parlamentari.

Senatore Mariani. Mi permetta, signor Presidente, ma quando un Ministro rientra nella discussione generale, e tocca tutti i punti che sono stati svolti nella discussione, io credo che qualcheduno gli debba rispondere.

Se qui sia un capo dell'opposizione, io l'ignoro, io qui parlo per mio conto non essendo ancora noi sufficientemente organizzati come in Inghilterra per aver un capo dell'opposizione.

Il signor Presidente del Consiglio è rientrato perfettamente nella discussione generale, quindi od io cesso di parlare, o se mi è permesso di parlare debbo toccare ai punti da lui toccati, e rientrare nella discussione generale.

Voci varie. Parli, parli.

Altre voci. Ai voti, ai voti.

Senatore Mariani. Quando l'onorevole Ministro delle Finanze ha voluto dividere gli oppositori in questa Camera in due frazioni che non voglio qualificare, io spero che mi avrà messo in quella dei suoi più cari amici.

Io mi sono opposto a questa legge perchè la credo pessima, e non la credo pessima a caso.

Quando veggio una legge presentata alla Camera dei Deputati sconvolta da capo a fondo, mutilandone le basi più essenziali; quando veggio che a discuterla si consumarono 22 sedute; quando veggio che venuta qui, la Commissione l'ha interamente cambiata od almeno nella sua essenza, e che vi consacra il Senato 14 o 15 sedute, se non riconoscete, o signori, per pessima questa legge, io non so davvero quali caratteri le pessime leggi debbano avere.

Il Ministro delle Finanze veniva nuovamente a parlare dell'*income-tax*; ma mi permetta che io gli dica che non solo questa legge non ha coll'*income-tax* nulla di comune, ma che quando quell'imposta venne stabilita nell'aristocratica Inghilterra, essa si fermò per le eccezioni alla somma di 3750 franchi di rendita, e con una legge posteriore a 200 lire sterline, ossia 5000 lire, e noi nella democratica Italia facciamo una legge nel 1864 che va a colpire gli indigenti di 2 franchi!

E volete ancora far paragone fra l'una e l'altra legge?

No: questa legge non solamente non è identica, non ha relazione coll'*income-tax*, ma ha un carattere affatto opposto.

L'onorevole Ministro delle Finanze si è soffermato a provarci che una legge sulla ricchezza mobile è indispensabile; che una legge unica è migliore delle molteplici.

Ma nessuno nega queste verità, sono elementari, ed io per primo ho detto che voleva non solo una tassa sulla ricchezza mobile, ma che la voleva in proporzioni forti, attese le proporzioni colossali che ha preso la ricchezza mobile. (*Rumori.*)

Dunque a me, oppositore non per la questione politica ma solo contro la legge sulla ricchezza mobile, non mi si possono rivolgere le osservazioni del signor Ministro delle Finanze.

Io voto contro questa legge precisamente per il medesimo sentimento pel quale l'onorevole Presidente del Consiglio pregava il Senato di votarla, per evitare al paese un male, la respingo per lasciare al Ministro delle Finanze il tempo di fare una buona legge sulla ricchezza mobile che allora voterò col più gran piacere.

Presidente. Leggo l'articolo in conformità degli emendamenti introdotti.

Voci. È già stato letto.

Presidente. Permetta il Senato che in questa circostanza gravissima si faccia come si è sempre fatto quando vi erano difficoltà, di rileggere l'articolo prima di metterlo ai voti; è un affare di pochi minuti.

Rileggo l'articolo colla dichiarazione che alla numerazione degli articoli la presidenza provvederà.

Art. 38. (*Vedi sopra.*)

Senatore Giovanola. A tranquillità dei contribuenti principalmente delle antiche provincie ed anche della Lombardia, i quali saranno costretti di pagare le tasse tuttora vigenti prima che vengano abrogate con questa legge, credo che il signor Ministro delle Finanze non avrà difficoltà di dichiarare che sarà tenuto loro conto dei pagamenti che avranno fatti giusta le antiche leggi, che non sono ancora abrogate, finchè non sia messa in vigore la presente.

Ministro delle Finanze. Io aveva ancora da rispondere all'onorevole conte Di Revel, la cui interpellanza era analoga a quella che fa l'onorevole Senatore Giovanola.

Certamente, finchè questa legge non sia promulgata, bisogna riscuotere le antiche tasse come se questa non esistesse. Ma dal giorno in cui la legge sarà promulgata, retroattivamente al 1.º gennaio 1864, è evidente che si dovrà tener conto a ciascuno dei pagamenti fatti.

Senatore Roncalli F. Nella discussione del presente schema di legge l'onorevole Ministro delle Finanze, se male non ho inteso le sue parole, ha fatto cenno alla contemporaneità dell'attuazione di questa legge con quella della perequazione dell'imposta fondiaria.

Siccome queste due leggi si collegano, perchè tutte e due trattano di un atto di giustizia e di parificazione, così domando all'onorevole Ministro delle Finanze se abbia l'intenzione di non promulgare la legge attuale se non quando sia adottata anche una legge riguardo alla perequazione dell'imposta fondiaria.

Ministro delle Finanze. Sebbene la legge pre-

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1864.

sente non parli di questo, nondimeno è mia positiva intenzione che le due leggi abbiano contemporanea esecuzione.

Del resto prego l'onorevole precipitante ad avvertire che nel progetto stesso della legge sulla perequazione dell'imposta prediale, che è già all'ordine del giorno della Camera dei Deputati, è detto che essa è reiratta al primo gennaio 1864. È sempre su questa base che si è ragionato, e confido che le cose potranno andare così.

Senatore **Roncalli**. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della dilucidazione che ha dato, e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo 36 ed ultimo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Domani alle due pomeridiane adunanza pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Trattato di commercio e di navigazione colla Francia;

2. Tassa o dazio di consumo;

3. Composizione delle Corti d'Assise;

4. Ristauro del porto di Brindisi.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti 101

Voti favorevoli . . . 57

Voti contrari . . . 44

(Il Senato approva)

La seduta è sciolta (ore 6).

LVII.

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Comunicazione di due trattati di commercio e navigazione conclusi coll'Inghilterra e colla Russia — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Francia — Parole del Senatore Durando — Discorso del Senatore Pareto contro la convenzione di navigazione e sua istanza per la divisione da quello di commercio che approva — Osservazioni del Senatore Audiffredi contro il trattato — Risposta del Ministro delle Finanze — Discorso del Senatore Scialoja a sostegno del trattato — Considerazioni nello stesso senso del Senatore Siotto-Pintor — Presentazione di due progetti di legge — Replica del Senatore Audiffredi — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene pure il Ministro dell'Interno.

Presidente. Il Rettore dell'Università di Palermo fa omaggio al Senato di sei copie dell'Orazione inaugurale letta dal professore cavaliere Stanislao Cannizzaro.

COMUNICAZIONE DI DUE TRATTATI.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato, a norma dell'articolo 6 dello

Statuto, di un Trattato di navigazione e commercio concluso coll'Inghilterra, e di un altro Trattato pure di navigazione e commercio concluso colla Russia.

Presidente. Do atto al signor Ministro della comunicazione che ha fatto, a termini dello Statuto, dei due menzionati trattati.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE
DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE
COLLA FRANCIA.

(V. Atti del Senato N. 67)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione colla Francia.

Prego i signori Commissari di volersi recare al loro posto.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

L'Ufficio Centrale è composto dei signori Senatori Di Revel, Durando Giacomo, Sanvitale e Serra Francesco Maria; il Relatore signor marchese Ridolfi è assente con congedo; converrà per conseguenza che alcuno fra i signori Commissari presenti assuma le parti di Relatore.

Senatore **Di Revel**. Io no.

Senatore **Durando**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Durando**. I membri presenti dell'Ufficio Centrale, che veggio molto scarsi, s'incaricheranno certamente di rispondere e dare occorrendo gli schiarimenti necessari su questo trattato, ma debbo avvertire il Senato che il Relatore aveva documenti, petizioni che, non avendo potuto per motivi imperiosi intervenire ed assistere a questa discussione, non ci ha comunicati. quindi il nostro compito non può a meno di riuacire un po' difficile, non potendo trovarci in condizione di dare tutte quelle soddisfazioni che il Senato è in diritto di esigere.

Ad ogni modo l'Ufficio Centrale, almeno i membri che sono presenti, faranno il meglio che potranno perchè questa legge sia prontamente discussa.

Presidente. Dalla Segreteria del Senato saranno portate al banco della Commissione le carte relative; frattanto la parola spetta al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Io non occuperò il Senato in una discussione scientifica, se i trattati di commercio e di navigazione siano utili ad una nazione la quale vuol progredire verso il libero scambio: lascio questo alle teorie, mi occuperò soltanto del trattato presente.

Ed in primo luogo comincerò a lamentare come di due cose se ne voglia fare una sola; come invece di presentare articoli coi quali noi fossimo chiamati a votare la convenzione per la navigazione ed altri per il trattato di commercio, ci si voglia con una sola decisione mettere nella condizione di ammettere l'uno e l'altro togliendo in conseguenza la libertà di votare forse favorevolmente per l'uno, e contrariamente per l'altro.

Io credo, che non vi ha ragione di questa riunione dei due atti, perchè questi sono essenzialmente separati e ne abbiamo argomento nell'epoca stessa in cui la convenzione fu firmata, cioè il 13 giugno 1862 e l'epoca in cui fu firmato il trattato di commercio cioè il 17 gennaio 1863, cosicchè non si potrà opporre che debba essere un fatto solo. Aggiungerò di più che una delle parti contraenti ha dichiarato essa stessa che le due convenzioni erano una cosa separata. Infatti nelle comunicazioni fatte al Corpo legislativo di Francia fu detto:

« Nous avons conclu avec l'Italie un traité de commerce, que nous avons l'assurance sera ratifié et nous avons aussi conclu une convention de navigation que nous espérons aura la sanction du Parlement. »

Dell'uno vi è sicurezza, dell'altro vi è dubbiosa speranza; e questa disgiunzione di due atti fatta da una delle due parti contraenti lascia anche la libertà all'altra parte di dividere in due la votazione di due atti

per se stessi disgiunti, perchè dunque non vorremo noi usarne? Perchè non potremo noi dire vogliamo assentire al trattato di commercio e non vogliamo adottare la convenzione di navigazione?

Io credo che non ci si possa negare la separazione ossia la divisione dell'articolo, ed in conseguenza mi propongo, dopo d'aver discusso in generale delle due convenzioni, di presentare al Senato un emendamento ossia una nuova formola per cui l'unico articolo della legge sia diviso in due articoli e per ciò vi sia votazione separata sopra i due oggetti che contempliamo.

Detto questo a riguardo della maniera della votazione, io credo che sia giusto passare ad esaminare i due progetti ed entrare nel merito delle due convenzioni.

Quanto al trattato di commercio io non me ne occuperò, perchè sono poco pratico della materia, e perchè certamente in quest'aula vi saranno persone che meglio di me potranno discorrere dei vantaggi o degli inconvenienti di quel trattato. Dirò solo che credo che in massa sia vantaggioso; ma non dirò questo egualmente dell'altra convenzione che è quella di navigazione.

Io vedo in questa convenzione di navigazione un danno grave ad una parte della nostra marina a quella parte dirò così che concerne più particolarmente gli uomini che formano il semenzaio, onde hanno a trarsi i marinai per la nostra navigazione di lungo corso, che deve fornire i migliori elementi alla nostra marina militare. Io vedo un massimo inconveniente nell'articolo che riguarda il cabotaggio col quale accordando noi alla Francia la libera navigazione sopra tutte le nostre coste, essa non ci accorda ugual trattamento. E per convincerci quanto sia pur grande l'importanza del cabotaggio marittimo per l'Italia, basti solo porre l'occhio sopra una tabella, che ho qui, e di cui però non starò a dare i dettagli perchè ciò sarebbe troppo lungo. Nel regno d'Italia vi sarebbe un totale di 14,410 bastimenti addetti al cabotaggio di maggiore o minor portata, ma tutti superiori alle 10 tonnellate e inferiori alle 100 o raggiungenti questa portata. Queste navi fanno ordinariamente il commercio di cabotaggio tra porto e porto delle nostre coste: queste 14,410 navi, calcolandone l'equipaggio in media a cinque uomini, nè credo vi sia esagerazione, formano, come vede il Senato, una massa di 72 200 individui.

È questo un numero grandissimo di uomini che fanno, dirò, la scuola di navigazione, scuola che non è destinata solo a preparare marinai per la navigazione di lungo corso, ma anco a fornire valorosi marinai per le squadre da guerra; giacchè se volete che la gioventù sia destra sul mare e atta ai servizi del naviglio militare, sarà la navigazione che avrà fatta nel cabotaggio da porto a porto che la renderà tale.

Ove infatti i giovani non abbiano fatto questo tirocinio quasi dall'infanzia, è difficile che si assuefaciano a diventare quei perfetti uomini di mare di cui vi è necessità sulle navi da guerra per vincere le bat-

taglio della nazione sull'instabile o tempestoso elemento.

Sapete voi come si forma il vero marinaio? Coi frequenti viaggi lungo le coste, ove forse sono più numerosi i pericoli che nell'alto mare.

Nel nostro paese, il quale, a confessione di tutti ha dato i più grandi uomini di mare, i più grandi navigatori, tra' quali Colombo, si comincia a gettare un bambino dagli otto ai nove anni, come si dice volgarmente, sull'acqua salata, cioè sopra una barca, e questo bambino comincia in sì tenera età a vedere i flutti imperversare contro di lui, perde la paura, si fa coraggioso, in modo che il ligure marinaio, e così dirò di tutti gli altri Italiani, ch'è io fra gli Italiani non faccio differenza, ridotto qualche volta ad aver per compagni solo due o tre altri uomini, affronta anco su piccolo bastimento le tempeste dell'Oceano e solo viene dall'America in Italia.

Ed io mi ricordo che un bastimento il quale aveva perduto quasi tutto l'equipaggio, a segno che solo erano rimasti due uomini a bordo, venne, se non erro, dall'isola di Cuba od almeno da una delle Antille, sino a Genova con questi due soli uomini di equipaggio, e sicuramente questo fu un atto dei più grandi che vi possano essere di valore marinaro, fu un atto che ben faceva dire agli Inglesi qualche volta vedendo i nostri liguri marinari, *ecco i primi marinai del mondo*; ma questi primi marinai si fanno appunto col cabotaggio, precisamente in quelle navigazioni che voi con la concessione che fate ad un'altra potenza verrete a togliere ed a scoraggiare; e pertanto questa forza su cui dobbiamo contare, verrà grandemente meno, e forse, dove accada il caso, saremo ridotti a non aver più quei forti uomini di mare che avevamo un tempo, e che avremmo potuto opporre alle estere nazioni.

Io dico che questo trattato di navigazione, particolarmente per il cabotaggio, è dannosissimo perchè accorda molto agli altri e pochissimo concede a noi.

La Francia nelle sue concessioni ci accorda le sue coste del Mediterraneo, l'isola di Corsica e l'Algeria; noi invece accordiamo le lunghe coste d'Italia, le coste della Sardegna, le coste della Sicilia. Sapete voi che proporzione vi è tra quello che accordiamo noi, e quello che ci viene concesso?

Ve lo dirò: La costa di Francia ha circa 90 leghe di 25 al grado di lunghezza, la costa di Corsica ne ha 75, la costa dell'Algeria ne ha 95, il che fa 250 leghe; noi invece concediamo: costa d'Italia terraferma 375 leghe, coste di Sardegna 160, coste di Sicilia 165, in totale l'Italia concede 700 leghe, la Francia ce ne concede 250, la differenza è di 450 leghe che noi accordiamo di più alla Francia.

Non voglio pronunciare la parola, ma si dirà che questo contratto ha quasi quasi l'aspetto di un contratto leonino; di più aggiungerò che non solo noi accordiamo molte coste di più, ma che le nostre coste hanno per

movimento commerciale molta e molta più importanza che non hanno quelle di Francia.

Esaminiamo i paesi che stanno sulle coste di Francia: cosa avete? Avete Antibò, avete Cannes, quindi lunghe coste quasi deserte verso S. Tropez; avete Hyères, avete Tolone, *Bendol, La Ciotat, Cassis*, e quindi la più importante Marsiglia; di là si estende una spiaggia poco frequentata e quasi deserta che è quella della Crau fino alle bocche del Rodano non lungi da *Arles*, quindi vi sono le lunghe spiagge di *Aigues Mortes* e finalmente *Cette, Agde e Port Vendres*, soli paesi tra i quali noi potremo fare qualche commercio.

Dall'altra parte noi cosa presentiamo?

Presentiamo la popolatissima costa Ligure la quale ha essa sola più commercio di cabotaggio che non ha la costa francese; presentiamo la Toscana, poi il Golfo di Napoli con quella popolosa metropoli e tutti i paesi adiacenti, fra i quali fassi un commercio grandissimo; presentiamo la Sicilia; presentiamo poi le coste dell'Adriatico e sicuramente il movimento commerciale che si fa da questa parte, è molto superiore di quello che si potrebbe fare lungo le coste della Francia; inoltre i prodotti che s'incontrano lungo le coste italiane sono in maggior quantità e di maggior pregio che quelli su cui vi potrebbe esercitare il nostro commercio lungo le coste di Francia.

Le produzioni sono i marmi di Carrara che si portano nei diversi scali perchè i bastimenti venendo dall'America ne fanno grandissimo carico di ritorno per la loro zavorra; sono nella Sicilia una quantità atragrande di prodotti d'agrumi, d'olii, di zolfo che s'importano in ogni parte d'Italia per mezzo del cabotaggio, sono le mandorle che ponno fornire carichi per molte e molte manifatture diverse, sono le droghe, come la manua, la liquirizia che si importano in tutte le parti d'Italia, sono i grani delle Puglie che molte volte in certe circostanze vengono da Manfredonia, da Barletta portati su tutte le coste d'Italia, e questo traffico che di natura dovrebbe essere nostro esclusivamente, viene abbandonato in mano d'altri che non ci dà per contro che pochissime cose, e campi ristretti per farvi lo stesso genere di navigazione; ci avesse almeno dato il corrispettivo, cioè ci avesse dato tutto quello che ha, cioè le coste dell'Oceano, potremmo non lamentarci, perchè diremmo: noi vi diamo quello che abbiamo, voi date quello che avete, e allora la giustizia non va a pesare tanto sul minuto; ma quando da una parte si fanno tante restrizioni, è giusto che facciamo noi pure osservazione su quello che diamo.

Di più questo trattato ha un difetto a cui forse non si è avvertito. Nel simulacro di concessione vi è che le patenti per i bastimenti che vanno a far la pesca dei coralli sono ridotte di metà.

Ma, Signori, con questo veniamo a riconoscere i diritti del nostro alleato sopra una parte di mare in cui non l'ha.

Sapete, Signori, i banchi, o almeno la maggior parte

dei banchi su cui si fa la pesca dei coralli a quale distanza si trovino dalle coste? Si trovano a tale distanza dalla costa per cui non sono compresi nel così detto *mare clausum* su cui avrebbe diritto di mettere imposizioni, in conseguenza con questo noi veniamo quasi a riconoscere che la Francia ha diritto d'imporre la pesca dei coralli che si fa su banchi lontani, mentre invece soltanto essa ha continuato questa pratica perchè è diventata l'erede delle pretese ingiustamente vantate altre volte dal Bey d'Algeri, e non può fondare tale pratica sul diritto che vige tra le nazioni civilizzate, potendo solo imporre la pesca fatta su quei banchi che sono più vicini alla costa e non su quei più lontani, cioè fuori della portata del cannone, giacchè, secondo il giure moderno tutto quanto è più in là di questa portata è definito mare libero, epperò non appartenente a nessuno.

Io credo dunque che questo trattato, il quale è buono forse per il commercio, non è buono in tutto per la navigazione, perchè ci concede molto meno di quello che diamo, perchè ci nega certi favori che altre potenze ci hanno concessi, giacchè altre potenze ci accordano che i bastimenti nostri che fanno il commercio fra le loro colonie e la metropoli siano franchi, che i bastimenti che fanno il commercio tra i paesi stranieri e i paesi contrattanti con noi, siano franchi di qualunque dazio.

La Francia solo ci accorda che i bastimenti che partono dai nostri porti e vanno nei suoi, siano pareggiati ai suoi, ma per il resto mantiene tutte le differenze: e noi, troppo ingenuamente generosi, per così dire, le accordiamo molto e molto di più di quello che essa ci dà in compenso.

Io non toccherò le questioni politiche, sono alieno da queste, so che dobbiamo molto e moltissimo alla Francia ed io le professo gratitudine, ma nelle questioni commerciali non si deve dar mente a questo. D'altronde in quanto alla parte materiale credo che abbiamo pagato il nostro debito; la Savoia, Nizza, l'influenza accordata, la posizione in cui siamo posti verso quella nazione, hanno, almeno in gran parte, compensato ciò che essa ha fatto materialmente per noi. Quanto alla gratitudine morale, noi la professiamo tutti e grandissima. Ma nell'ordine materiale non credo, per dimostrarla, che dobbiamo fare sacrifici troppo grandi dei nostri interessi.

Dopo avere detto queste brevi cose circa i pochi vantaggi che ci vengono dal trattato di navigazione, io chiederei che il Senato volesse votare distintamente sulle due parti, che cioè vi fosse un articolo il quale determinasse l'approvazione della convenzione di navigazione e un altro che approvasse il trattato di commercio, affinché ognuno di noi fosse libero di dare il suo voto a quello che credeva utile e non darlo a quello che credeva meno favorevole.

Una terza domanda vorrei pur fare al Senato che cioè, se fosse possibile, siccome questi trattati possono arrecare danni o vantaggi, si ponesse un limite minore

di dodici anni, e che si fissasse un tempo minore da essere esso in vigore, che cioè il trattato non restasse in esecuzione che fino al 1868, salvo a rinnovarlo.

In conseguenza di quanto ho fin qui detto, formulerò gli articoli....

Presidente. Prego il signor Senatore Pareto di avvertire che siamo nella discussione generale.

Senatore Pareto. Siccome il progetto consta di un solo articolo, io proporrei di sostituirne a questo due altri.

Presidente. Non bisogna che confondiamo; gli stadi della discussione sono definiti; ora siamo nella discussione generale, proporrà a suo tempo gli articoli, quando cioè questa sarà chiusa.

Senatore Pareto. Per me è indifferente.

Presidente. Adesso spetta la parola al Senatore Audiffredi e quando si discuterà l'articolo allora darò la parola al signor Senatore Pareto.

Senatore Scialoja. Credo che l'avessi domandata io per primo, però la cedo riservandomela....

Presidente. Scusi, il primo iscritto era il Senatore Pareto, il secondo il Senatore Audiffredi, il terzo il Senatore Scialoja, poi viene il Senatore Sotio-Pintor.

La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Se il Senatore Scialoja vuole parlare, io parlerò dopo.

Senatore Scialoja. No, no, parli pure.

Senatore Audiffredi. Io non discorrerò lungamente, o Signori, di questo trattato perchè credo che una tale questione sia oltremodo pregiudicata. La questione reale io credo che sia estranea all'intrinseco del soggetto. Voi sapete che i trattati sono correlativi alle relazioni politiche, economiche e finanziarie. Alcune volte avviene che considerazioni estranee abbiano un'importanza maggiore del soggetto, benchè sicuramente nessun di voi ignori quale sia la somma importanza dei trattati commerciali. Da essi dipendono gli interessi di molte industrie le cui sorti sono dipendenti da quelle tariffe che il Governo stabilisce. Ma quando queste negoziazioni di tariffe si fanno senza prendere dirette informazioni dalle persone tecniche e speciali, come erano appunto le Camere di commercio, e le persone interessate a dare schiarimenti, allora le trattazioni si fanno sopra altre regole, sulle massime assolute, sui principii delle libere transazioni.

Io apprezzo sicuramente le libere transazioni; credo che gli economisti di un tempo abbiano oltremodo abusato di quei principii; ma credo che nelle circostanze in cui ci troviamo si dovesse avere maggiori riguardi agli interessi degli industriali. La loro fortuna è strettamente dipendente dalle clausole di quei trattati.

Dal 1818 in qua il Governo è entrato nella via di favorire il libero scambio, e abbiamo molte volte diminuito le tariffe doganali. L'esperienza ci ha dimostrato il danno che ne hanno sofferto molte industrie, quelle specialmente che riguardano i tessuti serici e le manifatture di cotonei.

L'industria presso noi non era in grado di prosperare così allo stretto, se non era sorretta da quel sistema protezionista, che gli economisti teorici disapprovano tanto. Se fossero state stabilite dal 1815 le basi delle tariffe presenti, io asserisco che presso di noi non avrebbe potuto sorgere nè prosperare l'industria serica, nè l'industria delle lane, nè quella dei cotonei. Queste industrie però furono gradatamente iniziate, ed hanno prosperato; i nostri industriali hanno fatto prodigi di sapere e di zelo, hanno speso grandi capitali per avvantaggiarle.

È venuta poi la circostanza più favorevole alla prosperità di queste industrie, quella cioè dell'unione dei vari Stati dell'Italia.

I nostri industriali speravano di potersi sollevare, e sostenere la temuta concorrenza estera; ma ora sembra che noi entriamo in una via diametralmente opposta. Dopo che è sorta una circostanza così favorevole allo sviluppo di queste industrie, noi diminuiamo le tariffe e facciamo ancora di più, mettiamo una imposta sui capitali impiegati nelle diverse industrie. Credono gli economisti che i nostri industriali siano in grado di sostenere questa imposta senza grave loro danno?

Dico sinceramente che non posso credere che quegli economisti abbiano fatto alcun studio della parte tecnica di queste industrie. L'economia pubblica è rispettabile nella sua parte teorica, ma se non si fonda sullo studio tecnico e speciale delle diverse industrie può divenir illusoria e pericolosa.

Si tratta infine di stabilire le basi dei maggiori interessi nazionali.

Vedete, o Signori, quanto l'Inghilterra, quanto la Francia diano importanza a sostenere le loro industrie. Vediamo noi con quanta avarizia abbiano esse negoziato le condizioni di questi trattati, perchè scorgevano che l'Italia entrava in condizioni, per cui molte nostre industrie avrebbero potuto sostenere la concorrenza delle loro manifatture. I negozianti della Francia per molti mesi ci han contrastato i dritti, *ad valorem* sulle stoffe di seta, onde stabilire la supremazia delle loro manifatture di Lione: essi non ignoravano che con queste semplici condizioni la nostra industria serica sarebbe decaduta.

Io sono incaricato di esporvi a nome degli industriali delle sete le circostanze difficili in cui versano; essi le comprovano con i fatti. Ci dicono che alcuni anni sono si calcolava in questo nostro piccolo Stato del Piemonte circa 4 mila telai in acta. Sapete a quanti sono ridotti adesso questi telai? Solo a 200.

Io non voglio darne tutta la causa alla diminuzione delle tariffe. Capiamo benissimo che anche le condizioni generali sfavorevoli dell'industria serica, e l'accrescimento del valore di questa materia prima abbiano contribuito a diminuire la fabbricazione della seta. Ma è pur vero il dire che i nostri industriali di seta con questa diminuzione di tariffe non saranno più in posizione di sostenere la concorrenza cogli industriali esteri.

È vero anche il dire che l'Italia ha condizioni favorevoli all'industria. Noi abbiamo forza motrice costante idraulica, che costa molto meno della forza motrice a vapore. Da noi la mano d'opera costa forse la metà; dunque non dobbiamo disperare che la nostra industria si renda capace di buon avviamento; ma ciò che manca ad essa sono i capitali. Credete voi che l'alto prezzo dei capitali non influisca grandemente sull'industria? Ormai noi vediamo che l'industria in Francia ed in Inghilterra non si fa con piccoli capitali, ma anzi con milioni; non vi è industriale importante che non tenga impiegati alcuni milioni; in questo modo si possono fare spedizioni all'estero aspettando il pagamento; poi questi industriali si aiutano fra di loro.

Oltre i fabbricanti vi sono le case di commissione che hanno 10, 15 ed anche 20 milioni in commercio; sono case che fanno anticipazioni ai fabbricanti, i quali non sono obbligati ad arrestare i loro opifici ogni volta che le condizioni generali del commercio non diano vantaggi; i commissionari acquistano le loro merci, ne fanno spedizioni all'estero; in questo modo e con questa suddivisione di lavoro l'industria si è stabilita.

È adunque nelle grandi città industriali che gli economisti pratici debbono far studio dei mezzi di favorire le diverse industrie.

Io non credo che nessuna città dell'Italia presenti condizioni eguali a quelle. Noi avevamo a Torino l'industria della seta portata ad un certo grado di avanzamento, ma l'abbassamento dei dritti doganali diede la supremazia alle merci di Lione.

Tutto questo lo dico per provare che le concessioni che facciamo alla Francia non sono di poca importanza, dando ad essa il libero commercio in Italia dei suoi prodotti. Visitando i magazzini dei negozianti non troverete che merci francesi ed inglesi.

L'Italia non sarà mai una grande nazione finchè non sarà industriale, perchè è coll'industria che si ottiene quella ricchezza che dà forza agli Stati, che dà loro il maggior potere politico in Europa. Si può osservare che i dazi elevati riuscirono persino a stabilire l'industria delle lane e dei cotonei negli Stati Uniti d'America dove la mano d'opera è molto più elevata che in Italia. Questa è giunta al punto di poter bastare a sè e di sostenere a quest'ora anche la libera concorrenza dell'Inghilterra.

Non posso a meno di fare una calda perorazione in favore delle nostre industrie che vedo minacciate dalla conclusione di questo trattato.

Ma c'è un'altra parte assai meritevole di considerazione, che è quella riguardante gli interessi delle finanze.

Con quali mezzi il sovrano dell'Italia meridionale sopprimeva alle grandi spese della sua armata? Con quali mezzi i piccoli Stati d'Italia sostenevano le spese che avevano? Se si fosse fatta una somma dei bilanci attivi di tutti gli Stati d'Italia si sarebbe veduto che

quella somma era maggiore degli introiti che ora noi abbiamo.

Era prudentiale adunque, quando si fecero le annessioni, di conservare almeno una parte di quei tributi che erano di più facile esazione, quali sono, per esempio, i tributi indiretti delle dogane che si pagano nel maggior valore di una stoffa. Non mi è grave di rinunciare al superfluo del lusso di vestiario.

In che linea di economia pubblica siamo noi entrati? Siamo arrivati a preferire le imposte sui viveri alle classi più bisognose. Io preferirei di gran lunga di mantenere maggior aggravio sugli articoli di lusso che sono di consumazione della classe agiata. Rinunciando, come facciamo, ai vantaggi dei diritti doganali più elevati che avevamo, noi entriamo nella viziosa posizione di dover mettere molti contributi diretti di difficile esazione, come abbiamo fatto colla legge votata ieri, invece di contributi indiretti che erano di facilissima esazione.

Se fosse possibile di rinvenire sulla linea economica che abbiamo tenuta, io credo che avremmo mezzo facile di ristorare le nostre finanze, imponendo maggiormente gli articoli di lusso. So ben apprezzare gli interessi del libero scambio in favore della nostra agricoltura. Ma non credo che questa abbia tanto bisogno di protezione come la nostra industria.

Migliorando le condizioni economiche di quei paesi, facilitando le comunicazioni colle strade ferrate, come abbiamo fatto, io non dubito menomamente che la nostra agricoltura sia capace di grande incremento.

Ma non perciò io propendo a credere che dobbiamo rinunciare all'industria, che io credo ugualmente capace di grande progresso quando sia incoraggiata.

Gli industriali di seta domandano al Ministero che si procuri in avvenire di stabilire i diritti doganali proporzionati al valore delle stoffe, come si è fatto per la manifatture in lana. Spero che il Ministro possa darmi qualche spiegazione.

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio non mi seppe assicurare che nel trattato in questione fossero stipulate delle riserve speciali riguardanti le manifatture di seterie.

Io non mi dilungherò maggiormente: dirò soltanto che questo trattato lo considero che abbia un corrispettivo di compenso.

Come vi provò il Senatore Pareto, nel trattato di navigazione la Francia si è riservata i diritti differenziali in suo favore; nell'industria noi non possiamo competere colla Francia. La Francia ci manda i suoi prodotti, e noi non le mandiamo che materie prime. Essa è di sua natura interessata a ricevere i nostri prodotti, noi invece siamo interessati a non sacrificare gli interessi dei nostri industriali.

Io dunque vedo con pena che questo trattato abbia la durata di 12 anni. Noi possiamo trovarci nel bisogno di aumentare i diritti doganali nell'interesse delle

nostre finanze. Propongo adunque che la durata del trattato sia limitata a 6 anni.

Noi non possiamo mantenere un'armata sul piede che abbiamo.

Noi potremo far sentire al Governo di Francia, che in certo modo si è reso moderatore generale degli interessi d'Europa, che la posizione nostra riguardo all'Austria è dannosa ad entrambi gli Stati. L'Austria si rovina a mantenere un corpo d'armata che logora le sue forze; nella stessa condizione siamo noi, come sono la maggior parte degli Stati d'Europa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non intendo di entrare nella discussione del trattato, nè di ribattere le osservazioni che sono state fatte dal Senatore Pareto, poi dal Senatore Audiffredi circa il trattato medesimo e la convenzione di navigazione. Questo compito spetta ai miei onorevoli colleghi il Ministro degli Esteri ed il Ministro d'Agricoltura e Commercio, che lo adempiranno meglio di quello lo possa far io.

Bensi desidero rispondere a due punti. L'uno di essi riguarda le finanze.

Il Senatore Audiffredi ha detto, che con questo trattato noi entravamo vieppiù in una via di diminuzione delle entrate doganali: noi ci togliavamo per l'avvenire il mezzo di aumentare i dazi sopra gli oggetti che non sono di prima necessità.

Ed ha in questa occasione ricordato come i dazi fossero nelle provincie meridionali assai più alti, e come sarebbe stato opportuno di mantenerli, anzi io suppongo, di estenderli a tutto lo Stato, poichè non si può supporre l'unità italiana senza l'unificazione delle tariffe doganali.

Io non ammetto il principio da cui egli parte, cioè che le entrate si proporzionino alla entità dei dazii; quindi nemmeno posso ammettere la sua conseguenza che sarebbe quella di una diminuzione progressiva nei proventi di questa sorgente di rendita per l'erario per ragione della diminuzione dei dazii medesimi. Appunto il fatto che egli ha indicato delle provincie meridionali, dove una diminuzione grandissima nei dazii ha tuttavia accresciuto i proventi della finanza, sta contro il suo argomento.

Che le dogane non rendano ciò che possono rendere, ne convengo anch'io, ma non credo che ciò dipenda dalla tariffa; bensì dal perturbamento che seguì la rivoluzione d'Italia; dalle difficoltà che s'incontrano nel riordinare questo servizio e nel personale ed in tutte le sue parti. Ma ritengo che la diminuzione delle tariffe lungi dall'aver portato o dal portare un danno alle finanze, aumentando molto di più il consumo e facilitando gli scambi, aumenti eziandio i proventi erariali.

Ed a questo proposito sono tanto lontano dall'opinione dell'onorevole preopinante che ho già presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge sopra il

dazio degli zuccheri nel quale invece di aumentarlo, come desidera il preopinante, ne ho al contrario proposta la diminuzione, perchè l'esperienza dell'anno 1863, mercè una interpretazione dell'antica distinzione tra zuccheri raffinati e non raffinati, mi ha mostrato che questa diminuzione scemava il contrabbando, ed accresceva il prodotto delle dogane.

La seconda osservazione che sono in dovere di fare riguarda un appunto recato innanzi da entrambi i preopinanti: più nettamente dal Senatore Audiffredi ma pur anche dall'onorevole Senatore Pareto, i quali supposero, che considerazioni politiche avessero potuto esercitare qualche influenza sui negoziati di questo trattato, che concessioni non vantaggiose allo Stato avessero potuto essere fatte alla Francia come vincolo d'amicizia.

Io posso assicurare i due onorevoli preopinanti, che nella trattativa le quali hanno preceduto la conclusione sia della convenzione di navigazione, sia del trattato di commercio, il governo del Re è stato sempre mosso da considerazioni economiche. Il Governo ha voluto procurare l'utilità massima delle due nazioni accrescendo fra loro i rapporti, rendendone più facili gli scambi.

Il che non toglie, o Signori, che il trattato di commercio e la convenzione di navigazione non abbiano anche un valore politico; l'hanno, in quanto queste facilitazioni tendono sempre più a stringere i vincoli dell'amicizia la quale regna, e deve regnare fra due nazioni, che hanno tanta comunanza d'indole, di affetti e di tradizioni.

Qui ho finito; ma poichè il discorso mi ha condotto a dire una parola di quell'amicizia che regna e dee regnare tra l'Italia e la Francia, io credo interpretare il pensiero del Senato, esprimendo il sentimento di orrore ed indegnazione che si manifestò vivissimo nel Governo e nel paese alla notizia di una cospirazione che era stata tramata contro la vita dell'imperatore.

Che se coloro i quali si mescolarono di tale congiura hanno avute nascita in Italia, essi però non appartengono alla nostra patria. L'Italia li condanna, e li ripudia, tanto più fortemente quantochè all'avversione naturale contro il delitto si aggiungono esandio i sentimenti di riconoscenza che ci legano alla nazione francese ed all'augusto capo di casa che hanno sì potentemente contribuito al nostro risorgimento. (Vivi applausi.)

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori Senatori. Il Senatore Pareto dimanda che sieno sottoposti a due distinte deliberazioni il trattato di commercio e la convenzione di navigazione: perciocchè l'uno potrebbe esser buono, mentre l'altra a suo avviso è cattiva.

Io nego che quel trattato potrebbe esser buono, cioè utile al commercio, se fosse staccato dalla convenzione di navigazione.

Io credo che questa convenzione si abbia invece a

considerare come il complemento del trattato di commercio. Non mi dilungherò in questa dimostrazione, rammenterò solamente al Senato che l'abolizione dei diritti differenziali è consacrata nella convenzione di navigazione.

E i diritti differenziali non sono altro che un aumento dei diritti doganali, fatto a ragione della diversa bandiera da cui è coperta la merce. Sicchè io non credo che la marina italiana sarebbe grata alla distinzione che vorrebbe farsi fra il trattato di commercio e la convenzione di navigazione, se mai questa distinzione avesse o potesse avere per risultato l'adozione del trattato di commercio ed il rigetto del trattato di navigazione; perciocchè ciò che apporta un considerevole vantaggio alla nostra marina e al nostro commercio nel medesimo tempo è l'abolizione dei diritti differenziali che deriva dalla convenzione di navigazione.

Entro nel merito. Signori, per ingrandire la concessione che si dice essere stata fatta alla Francia contro gli interessi della nostra marina, si parla in modo generale di cabotaggio, e si fa credere che si tratti di concedere una cosa nuova ed i cui effetti non si possono prevedere; o al più si può presentire che saranno terribili.

Però la verità della cosa non è altra che questa. La Francia, prima che le diverse provincie d'Italia si unissero in un solo regno, aveva per virtù di speciali trattati con ognuno dei caduti governi il commercio di scalo, nel quale la bandiera francese era rispettivamente nei vari porti italiani pareggiata alla bandiera di ciascuno di quegli Stati.

Ma dopo che i rivolgimenti, i quali reguirono la guerra nazionale fatta coll'aiuto delle armi francesi, ci condussero allo scopo ch'era un desiderio di secoli; dopo cioè che l'Italia poté cominciare a dirsi una di fatto come era di ragione, allora, o Signori, il commercio di scalo che la Francia aveva nei diversi porti della penisola si trovò necessariamente convertito in commercio di cabotaggio.

Per lo innanzi dunque le navi francesi approdavano a Genova, facevano in quel porto operazioni di commercio e passavano a Livorno; ivi erano accolte come se fossero bastimenti toscani, vi compievano nuove operazioni di commercio e partivano per Napoli, ove entravano come bastimenti napoletani. Ma il domani che l'Italia fu fatta una, queste navi francesi avrebbero, secondo gli oppositori della presente convenzione, dovuto essere espulse dai nostri porti. Secondo loro si sarebbe dovuto dire alla bandiera francese: « Tu sei quella medesima che hai sventolato a Magenta ed a Solferino; tu rappresenti la nazione che è stata compagna alla nostra nella vittoria; ma tu avrai la pena di perdere i vantaggi che avevi nei nostri porti, quando appartenevano a diversi padroni dei quali l'Italia s'è liberata non senza il tuo concorso. »

Signori, nessun uomo di Stato avrebbe osato di così

nera alla Francia questo discorso, e non l'osò quel Grande di cui tutti lamentiamo la perdita.

Egli dunque fece quello che ciascuno di noi avrebbe fatto, quello che concorsi anch'io per una menoma parte a fare, trovandomi a dirigere le finanze napoletane sotto la Dittatura: permise cioè alla Francia la continuazione di quel commercio che essa già avea e che solo per aver cambiato di nome non poteva con giustizia cessare. Anzi la Dittatura lo estese alla Sicilia.

Dunque nel 1862, quando il nostro Governo trattava colla Francia, la Francia per via di fatto e per via d'un fatto assentito dal Governo, godeva del commercio di cabotaggio nei principali porti d'Italia.

E notate, o Signori, che siccome la Francia avea già sotto i cessati Governi lo scalo in questi porti non solo per le navi a vapore, ma anche per i bastimenti a vela, così di fatto dopo il 1860 continuò sotto forma di cabotaggio il commercio e dei bastimenti a vela e delle navi a vapore. Ma la convenzione che voi avete a sancire, confermando alla Francia il cabotaggio a vapore, non riconosce quello del cabotaggio a vela. Di sorte che, sotto questo rispetto potrebbe dirsi che se la Francia non avesse altri vantaggi, otterrebbe colla convenzione presente meno di quello che già godeva prima della formazione del regno d'Italia.

La marina italiana, per contro, pel fatto dell'unione dei diversi Stati in un solo regno ha acquistato il libero cabotaggio di quei 5000 chilometri di costa di cui vi parlava l'onorevole Senatore Pareto, che prima non avea. Di fatto, sotto i cessati governi la marina napoletana, per esempio, non avea il cabotaggio sulle coste della Sardegna, la marina sarda non avea il cabotaggio sulle coste napoletane, e l'una e l'altra non l'avevano sulle coste pontificie dell'Adriatico, e così di seguito: quando che dopo l'unione delle varie provincie, per ciascuna parte della marina italiana è divenuta di cabotaggio l'intera navigazione lungo le coste dell'Italia.

Questo è senza dubbio un gran vantaggio derivato alla marina italiana dall'unità del regno d'Italia, mentre alcun notevole svantaggio non l'è potuto derivare dalla concorrenza del cabotaggio delle navi francesi, il quale non è mica un fatto nuovo, perchè non è presso a poco altro che il commercio di scalo trasformato e ridotto da oggi in poi alla sola navigazione a vapore. Anzi appunto perchè la convenzione restringe la concorrenza al solo cabotaggio a vapore, quelli che temono la libertà del cabotaggio sotto tutte le sue forme dovrebbero essere solleciti di approvarla.

Si asserisce che il cabotaggio che si vuol riconoscere colla convenzione sarà un ostacolo potentissimo allo sviluppo della nostra marina a vapore. Vi ho dimostrato e ripetuto che quello che voi riconoscerete non sarà un fatto sostanzialmente nuovo; ora se la continuazione di questo fatto avesse a riuscire dannosa, l'esperienza di tre anni avrebbe già dovuto incominciare a provarci i suoi nocivi effetti.

Ma, o Signori, anzichè attestarci cotesti effetti la statistica ci assicura che la nostra marina a vapore ha avuto in questi tre anni un prodigioso incremento.

Io effetto, nel 1860 la bandiera nazionale a vapore faceva un commercio complessivo rappresentato da 554,573 tonnellate, nel 1862 questo commercio è salito ad 1,194,120 tonnellate, val quanto dire che c'è stato nel periodo di due anni un incremento del 120 0/0, mentre che il commercio a vapore rappresentato dalla bandiera estera nei porti italiani nel 1860 fu di 975,473 tonnellate, e nel 1862 fu di 1,550,727 tonnellate, con un incremento del solo 60 0/0. E nel 1863 l'incremento della marina italiana a vapore è stato anche maggiore rispetto a quello della marina francese; quantunque dal 1860 in poi il cabotaggio colle navi francesi si è fatto sulle coste italiane come sarà fatto dopo che avrete votata la convenzione in disamina.

Quando dunque il Senato consideri che questa convenzione sancisce un fatto che non è nuovo, son certo che non troverà spregevoli i vantaggi che in cambio della ricognizione di questo fatto si ottengono dalla Francia.

Questi vantaggi sono vari. Innanzi tutto il cabotaggio a vapore sulle coste francesi del Mediterraneo compreso Algeri e Corsica. Ma si nota e si obietta che questa concessione è ristretta ad una parte sola delle coste francesi, quando noi concediamo alle navi francesi la facoltà di navigare su tutte le coste d'Italia. Rispondo che basterebbe rammentare che noi non concediamo una cosa nuova alla Francia. Ma aggiungo che, rispetto alle navi italiane, chiamare cabotaggio la navigazione delle coste dell'Oceano sarebbe stato, quasi dirci, una specie di contraddizione in termini.

Imperocchè dall'Italia non si va sulle coste dell'Oceano per navigazione di cabotaggio e con navi addette a questa navigazione, bensì con bastimenti d'alto bordo e per viaggi di lungo corso. Sicchè per le piccole navi italiane che avrebber dovuto giovarsi del cabotaggio, la concessione di navigare sulle coste dell'Oceano sarebbe stata più nominale che reale. Intanto a questa concessione nominale per noi resisteva la Francia, perchè concedendo all'Italia la navigazione sulle coste dell'Oceano, non avrebbe più potuto negarla all'Inghilterra; per la quale avrebbe avuto un'altra importanza.

Al quale proposito noterò che spetta all'Italia l'onore di essere stata la prima ad ottenere dalla Francia una concessione in fatto di cabotaggio; ed io ho ferma fiducia che questa prima concessione come tutte quelle che aprono uno spiraglio alla libertà, dovrà condurre per la forza necessaria della logica dei fatti alla libertà compiuta del cabotaggio in Francia. Ed ho questa fiducia, non solamente per ciò che a me può esser noto come uno de' negoziatori della convenzione, ma anche per quello che è noto a tutti, cioè che, mentre l'Italia trattava colla Francia, e forse non senza avervi questo trattato contribuito, fu dal governo dell'Imperatore,

sotto le liberali ispirazioni che lo han fatto entrare arditamente nella via delle riforme, intrapresa un'inchiesta sulle condizioni della marina francese, con l'intento di ricercare se vi sia più plausibile motivo di lasciare ancor sussistere in Francia il privilegio del cabotaggio, per cui solo alcuni pochi sono ancora teneri in Italia, e che hanno oramai abolito quasi tutte le nazioni civili.

Questa inchiesta fu largamente e coscienziosamente effettuata, ed io sono in grado di assicurare il Senato, che i fatti raccolti furono assai concludenti, perchè si possa con fondamento sperare che questo decrepito privilegio cesserà in Francia, come non ha guari han cessato di esservi tenute in onore le dottrine difese in quest'aula dal Senatore Audiffredi.

L'onorevole Senatore Pareto ricordava che i marinari genovesi hanno gran rinomanza nel mondo per la loro parsimonia....

Senatore Pareto. Ho parlato di valore.

Senatore Scialoja.... e pel loro valore; sicchè navigando con minor numero d'uomini e con minore spesa la marina genovese è in grado di tener fronte a qualunque altra marina.

Signori, è vero: ho con immensa soddisfazione udito io medesimo affermare da inglesi, intendenti di marina, che per poco che si migliori l'istruzione de' navigatori genovesi, può sperarsi con fondamento che la marina di Genova non sia seconda ad alcun'altra marina.

Ma appunto perchè abbiamo marinai che possono essere di qui a poco salutati, come erano un giorno fra' primi marinari del mondo; mi pare che non sia conveniente di temere la concorrenza di chicchessia, e molto meno quella di una vicina nazione, la quale è potente e grande senza dubbio, ma che fino da ora non può fare ombra all'Italia in fatto di marina mercantile.

Ritorno ai vantaggi che la Francia ci concede con la convenzione. Ho già, nell'esordire, accennato ad uno che è il massimo fra tutti, alla abolizione dei diritti differenziali sul commercio diretto. Dico il massimo fra tutti, perchè, come vi rammentava l'onorevole Pareto, noi abbiamo lungo le coste d'Italia molte produzioni il cui smercio si fa largamente in Francia. Abbiamo marmi, abbiamo riso, abbiamo olio, abbiamo mandorle, grani, ecc. Ora, quando noi possiamo trasportare colla nostra bandiera queste materie in Francia senza pagare diritti differenziali, avremo arrecato un gran vantaggio così alla produzione ed allo spaccio di queste materie, come alla marina italiana. Il che prova la verità di ciò che accennavo fin dal cominciamento del mio discorso, cioè del nesso fra la convenzione ed il trattato.

Un terzo vantaggio è quello, o Signori, dell'abolizione della metà del diritto di patente sui battelli destinati alla pesca del corallo.

Il Senato sa che la pesca dei coralli sulle coste dell'Algeria è fatta quasi intieramente da navi italiane, le quali sono per circa due terzi delle provincie meridio-

nali, e propriamente della Torre del Greco, e per un terzo sono o toscane, o sarde, o genovesi. Sicchè la riduzione di quel diritto di patente, che oggi è molto considerevole, non è cosa di tanto lieve importanza. Scemandolo alla metà si è pareggiato al diritto che oggi pagano le navi francesi; era impossibile ottenere altro che questo pareggiamento.

Ma, oppone il Senatore Pareto, che questa, la quale pare una concessione della Francia, è in realtà tutt'altro che una concessione: perchè accettandola non riconosciamo che essa ha diritto a riscuotere questa imposta di patente, mentre che la esige per la pesca che si fa in un mare, al quale essa non può estendere alcuna giurisdizione.

Ma per rispondere al Senatore Pareto gli sottometto una semplice osservazione; ed è che, quando nella convenzione di navigazione si è detto che il diritto di patente si riduce alla metà, non è punto riconosciuto che la Francia ha diritto ad una patente anche quando per motivi di giure interazionale non possa riscuoterla da chi peschi in mare, al quale non si estende la sua giurisdizione territoriale.

S'intende chiaro che è ridotta alla metà l'imposta di patente quando si ha diritto a riscuoterla. Se mai il Governo italiano credesse che la Francia riscuota diritti di patente non dovuti per l'esercizio della pesca del corallo, sarebbe in grado di reclamare così dopo la sanzione della convenzione di cui si tratta come prima.

Ma sappia l'onorevole Senatore Pareto che è grande interesse di queste nostre navi, essere considerate come addette alla pesca dei coralli e pagare un diritto di patente che da oggi in poi sarebbe non grave, piuttosto che non esser considerate come navi da pesca, e quindi assoggettate a tutte le formalità a cui si debbono assoggettare i bastimenti stranieri ogni volta che approdano a terra: poichè queste navi non tengono sempre il mare, esse sono frequentemente costrette a prendere terra, e quando sono munite di una patente del governo francese, trovano tutte le agevolezze possibili per approdare come e dove vogliono, perchè sono pareggiate alle navi da pesca francesi.

Senza la patente incontrerebbero difficoltà e spese maggiori, e perderebbero anche molti sussidi che per riguardi di umanità e per consuetudine si hanno verso quei poveri pescatori che menano una vita di travaglio e di stenti.

Sicchè, o Signori, quanto alla convenzione di navigazione io mi riassumo e dico: che in realtà con quella convenzione non si fa che riconoscere cosa di cui la Francia gode e che nessuno vorrebbe toglierle, che il cabotaggio che si riconosce colla convenzione medesima non fu sperimentato nocivo alla nostra marina, poichè questa da tre anni in qua ha avuto grande incremento, e che infino le cose che la Francia concede all'Italia in iscambio di questa semplice ricognizione, comprendono una sostanziale reciprocità di cabotaggio ed insieme hanno un'importanza di non lieve momento.

Quindi io credo che la convenzione di navigazione sarà senza dubbio accolta con favore dal Senato del Regno.

Quanto al trattato di commercio dirò che l'Italia era presso a poco rispetto alla Francia nelle condizioni medesime in cui si trovava nel negoziare la convenzione di navigazione. Perocchè la nostra tariffa doganale essendo per la massima parte delle merci che vi sono iscritte, più bassa della tariffa francese e delle tariffe di quasi tutte le nazioni d'Europa, se si eccettuano l'Inghilterra e l'Olanda, avevamo ben poco da concedere alla Francia; e chi ha poco da concedere, ognuno intende che ha poco da sperare in ricambio.

La Francia nell'imprendere le trattative proponeva di fondarle sul principio della reciprocità delle concessioni che oggi invocano alcuni e dentro e fuori di quest'Aula. La reciprocità l'avrebbe condotta a concederci quel tanto solo ch'essa avrebbe da noi dimandato, per far ridurre alcuni pochi diritti della nostra tariffa alla misura delle abolizioni o diminuzioni di dazi da lei conceduti all'Inghilterra ed al Belgio.

Ma si ripose che questa reciprocità non si poteva ritenere come conforme ai principii di un'equa trattazione internazionale in fatto di tariffe; poichè ciò che è utile, o ciò che non è dannoso al commercio d'uno Stato con un altro, può riuscire o dannoso o meno vantaggioso al commercio di uno di quei due Stati con un terzo: e si aggiunse che siccome la Francia trattando col Belgio e coll'Inghilterra non aveva avuto considerazione per molte merci che importava specialmente all'Italia di vedere introdotte in Francia con diritti più bassi, così richiedevamo che fossero abbassate le tariffe francesi, per quelle materie, al disotto della misura a cui si erano abbassate nei trattati coll'Inghilterra e col Belgio.

Vede adunque l'onorevole Senatore Audiffredi che il principio della reciprocità non è poi un trovato nuovo, nè sarebbe stato pel nostro Governo di grande utilità il farne la base unica delle sue trattazioni. E che non sia il principio di reciprocità il vero principio regolatore delle trattative in materia di commercio internazionale, lo prova la opposizione stessa fatta a questo trattato da alcuni interessati. E per vero, mentre la Francia concede a noi l'introduzione libera delle seterie, alcuni tra i nostri fabbricanti gridano perchè noi concediamo alla Francia, ma dopo alcuni anni, quello che la Francia concede a noi immediatamente.

Sicchè la reciprocità si invoca dagli interessati quando giova e si sconsiglia quando nuoce.

Ma esaminiamo pure questo punto delle seterie che è l'unico veramente intorno al quale gli interessati levano più alta la voce.

Il signor Senatore Audiffredi faceva un'osservazione molto giusta: egli notava che le condizioni dell'industria nostra, quando gemevamo divisi in piccoli Stati, erano ben diverse da quelle che sieno oggi che siamo

diventati Italia. Signori sì. Ma appunto per questo se le 10 lire di dazio protettore sulle seterie erano necessarie al piccolo Piemonte, l'osservazione del Senatore Audiffredi è un forte argomento per credere che non saranno più necessarie all'Italia intera. Ricontrando alcune relazioni pubblicate dalle Camere di commercio di Lombardia e dell'antico Piemonte, in occasione delle ultime esposizioni fatte prima della fortunata annessione delle une colle altre provincie, leggo in quelle, che uomini esperti delle cose industriali dicevano essere principale ostacolo all'incremento dell'industria serica il non poter smerciare i prodotti su largo mercato d'Italia, ed il non poter anzi trasportarli dall'una estremità all'altra della penisola senza attraversare molte dogane.

Il beneficio che allora pareva follia sperare si ottenne a capo a breve tempo: ma gli interessati continuano a reclamare, e non ne tengono verun conto. Il che veramente è conforme alla natura umana, poichè i benefici si avvertono poco ed i malefici si notano molto; e quando questi sono lievi e necessari per conseguire quelli, si grida per questi, e per quelli si tace.

Ma si ripeterà che la Francia ha tale supremazia in fatto d'industria dei tessuti di seta che, se non si protegge la simile industria italiana, questa soccomberà necessariamente nel cimento. Io porto opinione diametralmente opposta, ed eccone le ragioni.

La supremazia dell'industria serica francese si fonda principalmente sulla moda, e consiste nei prodotti più squisiti, i quali meno per la intrinseca loro bontà che per certi pregi convenzionali, non ne trovano di eguali sui mercati stranieri. La Francia è regina della moda ed impone i generi di moda agli altri popoli d'Europa, siccome impone loro la moda medesima.

Ma questi tessuti più squisiti hanno un prezzo anche tanto elevato che le 10 lire di dazio segnate oggi nelle nostre tariffe, è così lieve rispetto al loro valore, il quale monta talvolta sino a 200 e più lire al chilogramma, che non sono punto da considerare come un dazio veramente protettore. Se anche fosse maggiore, non impedirebbe l'entrata di queste merci più one, di queste merci di alta moda che sono consumate dalle genti più ricche.

Di fatto, o Signori, nella tariffa napoletana era un dazio protettore assai alto per i tessuti di seta: ma credete voi che la introduzione di questi tessuti di prima qualità sia aumentato in quelle provincie dopo l'abbassamento della tariffa? No, perchè la dama che spende 300 o 400 lire per un abito non bada punto a 10 o 15 franchi di più o di meno che questo possa costare, ma bada principalmente al gusto, alla moda, alla novità: e sotto questo rispetto preferirà sempre la merce venuta di là donde il decreto della moda è annualmente spedito a tutt'Europa. Dunque sui generi d'alta moda le 10 lire di più o di meno di dazio non hanno praticamente effetto veruno.

Restano i tessuti comuni. Per questi la Francia non

ha nè può avere supremazia sull'Italia; se realmente non l'ha sulla Svizzera e sulla Germania, che le fanno come noi una concorrenza da pari sui mercati stranieri.

Non può averla, perchè la materia prima si produce in Italia; ed oggi che l'Italia non ha più divisione di Stati, è come un largo mercato di sete di svariatissime qualità, come sono quelle che produconsi dalla Lombardia sino alla estrema Calabria. La qual varietà di materia prima è di immenso sussidio per l'industria del tessitore, massime oggi che i progressi di questa industria rendono possibile l'impiego di materie inferiori che prima non si adoperavano, perchè mal si sapevano apparecchiare. L'industria di Lione da pochi anni in qua ha preso un avviamento notevolmente diverso da quello che aveva per l'innanzi, dacchè per lo appunto ha cominciato a fare uso su larga scala delle sete d'oriente che non sapeva adoperare.

Avendo noi nei paesi meridionali d'Italia sete inferiori a quelle dei paesi settentrionali, ed a miglior mercato, penso che sieno una materia prima utilissima per alimentare questi nuovi bisogni dell'industria nazionale, ed aiutarne lo esplicamento.

L'industria della tessitura serica non si fa in grande, vale a dire, che non è capace di quei grandi risparmi che occasionano i grandi stabilimenti; perchè nella tessitura della seta si fa poco o nessun uso di macchine. E perciò non si può neppure ragionevolmente sostenere che l'industria di Lione possa sopraffare sotto questo rispetto l'industria italiana.

L'abilità degli operai è certamente un elemento di supremazia industriale. Abili sono gli operai di Lione: ed alcuni fra essi sono più specialmente acconci degli altri a preparare con delicati apparecchi e con perfezione di opera quei tessuti che lo dicevo, più acquisiti, e per i quali credo che seria concorrenza non può fare alla Francia nè l'Italia, nè altra Nazione. Ma un'abilità discreta negli operai e più che sufficiente per fabbricare tessuti anche fini, ma comuni, c'è in Italia, e non è punto rara.

Ed invero, o Signori, hanno rinomanza fondata le seterie di Toscana e quelle di Como; ed io posso assicurare il Senato che uomini i quali versano nel commercio delle seterie mi scrivono da Napoli che oggi i tessuti comuni di Como e d'altri paesi d'Italia fanno, sui mercati delle provincie meridionali, una concorrenza alle seterie comuni francesi che nulla ha da temere. Nè parlo dei velluti nei quali forse possiamo sperare di far concorrenza anche ai migliori prodotti di Lione: poichè i migliori velluti essendo l'aci, la moda vi può meno.

Sicchè, o Signori, allorchè il mercato francese, d'onde eravamo esclusi, e d'onde siamo esclusi tuttora, da dazi che montano dal 14 al 19 per cento, allorchè, io dico, per virtù del trattato di commercio il mercato francese ci sarà liberamente aperto, io spero, anzi con-

fido che siccome oggi i tessuti comuni tedeschi, svizzeri e nostri reggono alla concorrenza di simili tessuti francesi fuori di Francia, così i tessuti italiani, checchè ne dica l'onorevole Audiffredi, faranno concorrenza a simili tessuti francesi in Francia stessa.

Questo io dico, Signori, per assicurare con una discussione più tecnica, che economica, gli animi di ciascuno di voi; ma se dovessi elevarmi a principii generali direi. Quando un paese ha un largo mercato come l'Italia, quando è produttore della materia prima e delle sue varie qualità, quando ha da molti anni in ciascuna delle sue provincie l'industria a cui quella materia può servire, quando ha operai abili ed a miglior mercato, che non si abbianno all'estero, quando non ha da temere che l'industria di cui si tratta sia esercitata in grande in altri Stati forniti a tal uopo di maggiori sussidi, non ha diritto a dimandare artificiali protezioni; e se mai queste gli fossero necessarie, ciò proverebbe che quella industria meriterebbe piuttosto di essere abbandonata. Ma dico questo a modo d'ipotesi; perchè come ho dimostrato finora, io sono sicuro del contrario.

L'interesse, o Signori, rende talvolta gli uomini troppo pusillanimi. Ogni volta che si tratta di togliere l'industria da quelle pastoie che si son volute rendere ingradovoli col nome bugiardo di protezione, gli Interessati si sgomentano.

Così avviene degli schiavi quando si vuole liberarli. La libertà li spaventa.

Ma è un fatto costantemente provato dall'esperienza che la libertà infonde coraggio e vigore: ed io non oso dubitare che i nostri tessitori di seta sapranno prepararsi gradatamente a sostenere la lotta della concorrenza e vincer la prova.

Questa dunque che s'impugna come una larga concessione, come la sola che sollevi clamori, non è in realtà altra cosa che progresso al quale noi saremmo naturalmente giunti; e dove sarebbe stato vergogna di non giungere in un paese che è nelle condizioni dell'Italia, e che non ha solamente il diritto ma il dovere di riconquistare l'antica sua riputazione in un'industria nella quale altra volta aveva il primato.

Il Senatore Audiffredi insisteva notando che la Francia ha conservato alti dazi, e non ha risposto alle nostre concessioni con altre uguali.

Quanto ai tessuti di seta siamo noi che non abbiamo risposto colla reciprocità. Poichè la Francia sin d'oggi toglie ogni dazio sui tessuti medesimi, e noi invece promettiamo arrivare a questo risultato gradatamente nel corso di più anni. E quanto al resto, o Signori, noi avevamo già una tariffa più bassa. La Francia nulla concedendoci poteva conservare i suoi dazi attuali. Ora se li ha abbassati sino ad un certo punto non si può dire che abbia fatto nulla per noi e che non ci abbia accordato reciprocità solo perchè non li ha abbassati sin là dove noi già precedentemente, non per virtù di

contratti, non per reciproci accordi, ma liberamente li avevamo abbassati. Sicchè lagnarsi d'aver ottenuto molto, ma non tutto, quando si poteva non ottenere nulla, non credo che sia una lagnanza fondata.

Abbiamo ottenuto l'abolizione di più di 40 proibizioni, di cui buon numero concerneva prodotti delle provincie italiane del nord e del sud: abbiamo ottenuto l'abbassamento di dazi sopra un numero molto considerevole di materie da noi introdotte in Francia, e l'abolizione intera del dazio sovra molte altre, come, per esempio, sulla canapa e sopra parecchi prodotti italiani. Ed abbiamo ottenuto degli abbassamenti di dazi speciali che non erano stati conceduti né agli inglesi, né ai belgi.

Per esempio l'abbassamento del dazio sugli olii da 6 a 3 lire, sulle paste da 6 a 3 lire, sul riso da 2 lire e 50 centesimi a soli 50 centesimi, sugli aranci da 4 a 2 lire, sui formaggi da 10 a 4 lire; sui guanti, produzione delle provincie meridionali molto considerevole, che prima erano vietati, abbiamo ottenuto il solo dazio del 5 0/0, sui cappelli di paglia da 25 centesimi l'uno il dazio si è ridotto a 10 lire al quintale, sulla liquorizia e sopra molti altri prodotti si sono pure notevolmente abbassati i diritti.

Io penso dunque che dopo queste brevi mie considerazioni il Senato da una parte verrà nel convincimento che non si possa scompagnare la convenzione di navigazione dal trattato di commercio, e dall'altra acquisterà la piena persuasione che così l'una come l'altro siano per riuscire di grande utilità alla marina, non meno che all'industria ed al commercio d'Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto Pintor. Signori Senatori! Io sto col Governo il che m'avviene di rado, sto per la Francia locchè m'avviene quasi mai. (*ilarità.*)

Se vi ha principio certo, evidente, indiscutibile nella scienza economica, esso è la libertà delle umane contrattazioni.

Grazie al cielo e ai progrediti studi, sono oramai morti e sepolti il *colbertismo*, ossia la visibile bilancia del commercio, il blocco continentale, il sistema coloniale, la protezione delle manifatture, le maestranze, le giurande, i diritti di banalità. (*ilarità.*)

Il protezionismo è il monopolio, è, a detta del signor Bastiat, il comunismo in maschera, è il delirio della speculazione, è, giusta una frase molto energica del signor Beniamino Constant, l'entusiasmo della carestia.

(*Segni di approvazione.*)

Male politico, viola la libertà, invade il domicilio, toglie le tasche dei cittadini. Male economico, soffoca la produzione, restringe il consumo, dilagava i capitali, rincara i prezzi, sorregge colle danie il commercio e l'industria. Male morale, cagiona il contrabbando, in-ruera lo spionaggio.

È l'ingiustizia vestita da generale dei gesuiti, è il pub-

blicano che si picchia il petto e dice: « Dio mio! mio Dio! almeno io non sono come l'un di costoro. » (*ilarità.*)

L'editeli a sragionare.

Convien proteggere l'industria, mantenere l'indipendenza nazionale, provvedere al beue delle classi operaie!

È un grande sofisma. La ricchezza è l'argento, ci dicono seriamente, l'argento è la ricchezza. Dimenticano che la ricchezza è la produzione e la riproduzione, dimenticano la Spagna impoverita sotto i monti d'oro delle Americhe.

E la miseria dell'avaro Mida. (ilarità.)

È forza che una nazione produca tutto da sé. Costoro si sbracciano a inseguirci. È ciò possibile? Anzi, che cosa v'ha di più ridicolo? Come se un individuo dovesse procacciarsi tutto il necessario alla sua consumazione! perocchè è un individuo ogni nazione rispetto alla umanità.

Vendere e vendere, comperare giammai. Primamente, se tutte le nazioni ragionassero di questa guisa, che ne sarebbe del commercio?

Appresso noi domandiamo un'altra volta; è ciò possibile? Si può egli vendere sempre da chi non comperi mai? Chi non sa che ogni nazione tanto dà quanto riceve? Chi non sa che i prodotti che s'importano non si possono pagare fuorchè coi valori di quelli che si esportano? e che quando noi consumiamo merci straniere, consumiamo ognora valori creati nel nostro paese?

Alla ingiustizia non badano punto o poco. Si pensa che vi ha chi produce e vende; non si pensa che vi ha chi consuma e compra!

Potrei vivere a buon mercato? Signori no. Il Governo mi dice: ti costerà cara la vita!

Ma in nome di Dio, se mi obbigate a comperare il prodotto nazionale, prezzatelo almeno, acciocchè io non sia vittima indifesa della voracità dei vostri protetti; ponete prezzo a tutto, come lo ponete ai sigari.

Piacca o no ai protezionisti presenti, passati e futuri, sono principii elementari, o Signori!

E nondimeno, qual popolo e quale governo fu esente dallo imane pregiudizio? Non l'Inghilterra, non gli Spagnuoli *los conquistadores* (si ride), non la stessa dotta Germania.

Quivi il signor List, uomo che vorrei chiamare insigne, se potesse essere insigne il campione di un errore tanto grossolano, edifica la sua teoria della *Economia nazionale* sulle ruine della *Economia umanitaria*; ed è uomo cristiano il signor List!

Non è dire della Francia e de' Francesi. Basta citare per tutti il signor Thiers, questa lancia spezzata del protezionismo (si ride). L'Inghilterra chiamano *infame*, per ciò che pe' ferri e pel carbon fossile fa pagare alla Francia un tributo! Elevata sopra tutte le altre è la tariffa francese. L'Inghilterra, la Svezia, l'Olanda

ci concedono il cabotaggio senza eccezioni; la Francia lo ci dà soltanto nella costa francese del Mediterraneo!

E l'Italia? Dal Doge di Venezia che sposa mattamente l'Adriatico quasi che potesse metterlo dentro al suo talamo (*Ilarità*) insino agli scrittori di certi libercoletti dell'anno testè passato, furono e sono protezionisti molti anche in Italia. Ma ciò non fa che l'Italia non sia, a parte l'Inghilterra, la primissima nazione del mondo in fatto di libertà commerciale.

Sono tre grandi sistemi. Nè vendere nè comperare. È il sistema de' Giapponesi e de' loro pari. Vendere non comperare. È il sistema della Francia, o se volete, l'economia del medio evo, della quale ci dava una così dotta e diligente storia il nostro egregio collega Senatore Cibrario. Vendere liberamente e liberamente comperare, è l'economia dell'avvenire, l'economia del grande Regno Italiano. (*benissimo!*)

Infra tanto di quei cotali sragionamenti a quali ho accennato, e che per pietà della patria io mi guarderò bene dal ripetere, noi abbiamo a vergognare per l'Italia nostra. Federico II, giudice competente soleva dire che il soldato ha il cuore nel ventre. Siam permesso lo affermare che, fatte le onorevoli eccezioni, l'industria e il commercio hanno il ventre nel cuore! (*Ilarità.*)

Queste cose premesse, non vi sembra ridicola la reciprocità che si fonda sulla fantasma della *Bilancia del Commercio*? Non vi paiono assurdi i trattati commerciali, quasichè sia possibile il far comperare dagli stranieri le nostre merci per una somma più forte che il valore de' prodotti da essi vendutici?

Se vi ha libertà che possa e debba essere sconfinata, è la libertà del commercio. Toccatela, e voi riuscirete allo scopo contrario a quello che vi proponete. Toccatela oggi, e voi potrete la domane abbruciare tutti i libri della scienza che economia politica s'appella.

Accostandoci ora più dappresso a discutere il trattato di commercio e di navigazione colla Francia, giova tenere presenti tre fatti evidentissimi.

Innanzi tutto un terzo del commercio italiano è colla Francia. Egli è dunque mestieri agevolarlo in tutti i modi.

Secondariamente il nostro naviglio supera quello di tutte le nazioni d'Europa, tranne l'Inghilterra. Non dobbiamo adunque temere, secondochè notava or ora l'onorevole Senatore Scialoja, di essere sopraffatti dalla Francia. Ci impongono dazi gravissimi? E noi porteremo altrove le nostre produzioni, i nostri valori.

L'ultima considerazione sia questa. Abbiamo a fare da un lato con un governo rischiarato, dall'altro col popolo più ignaro del mondo in fatto di economia politica. Non si può dire della Francia quello che il Milton asseriva della sua Inghilterra, essere cioè la institutrice universale dei popoli. Nazione piena di piccoli mercantanti, di proprietari microscopici, fanatica di ogni privilegio, ripone la felicità suprema nel comperare a buon patto, nel vendere a caro prezzo.

L'Italia non dee pensare col cervello francese, quando pure fosse alcun che di vero in quella spampanata, che cioè Parigi sia il cervello del mondo (*si ride*). Se anche la Francia ci divietasse tutti i suoi porti, noi dovremmo aprirle i nostri. Certo sarebbe meglio abbattere quinci e quindi le barriere. Ma non potendo aver tutto, contentiamoci di avere quello che si può. Meglio un qualche commercio che nessun commercio, meglio una qualche comunicazione che nessuna comunicazione.

L'onorevole Senatore Audiffredi lamentava testè che il mercato italiano sia ingombro di merci francesi. Ciò è vero. Ma sapete dove sta il male? Nel vizio degli Italiani di preferire alle proprie le merci francesi, sebbene, parlando in generale, non v'ha commercio più ingordo nè meno delicato del commercio francese. Conosco una signora delle alte classi che, ita a comperare della stoffa e dettola essere di fabbrica nazionale, per ciò solo la ricusò, domandando che le si desse stoffa francese. Le fu esibita ultra stoffa nazionale battezzata per francese, fu rincarato il prezzo, e pagò in tanti bei scudi d'oro la gullomania! (*Ilarità.*)

Questo fatto so per bocca del venditore fabbricante. A parte il male intrinseco alla menzogna, ben fanno i nostri mercadanti a dire che la merce è francese, quando pure no 'l sia. Se vi dà merce egualmente buona o migliore, ei non ha violato la giustizia commutativa. Ha detta la menzogna, è vero. Ma già il commercio, al dire di S. Giovanni Crisostomo, versa cotidianamente in bugie! (*Si ride*)

A far ricredere i Francesi converrebbe fare come fa un uomo che io conosco assai da vicino, che sta sempre con me, e che io amo quanto me stesso. Ei non chiede la carta di nascita delle merci, ma se gli sia detto che una cotal merce è francese, ciò è argomento di lasciarla al venditore, e in tutti i modi poi a parità di prezzo e di bontà preferisce la merce nazionale.

Torno un istante ai trattati di commercio. Per giudizio dei migliori economisti, sono utili soltanto sotto due rispetti.

Per essi si stipulano garantigie di sicurezza, per essi si inaugura un sistema di transazione tra il protezionismo francese e il libero scambio che vo' d'ora io poi chiamare italiano.

Ma le guarentigie di sicurezza sono proprie d'una scienza più elevata: è a dire del diritto internazionale, anzichè della economia politica. Quanto è di quel sistema di transizione, io chiederò ai Ministri della Corona: Perchè state voi a l-gorare tempo e fatica nello scopo di alzare un magnifico edificio a pezzi a pezzi? Voi potete e dovete, in ordine al concetto, elevarlo in un giorno solo e, a così dire, tutto insieme, lasciando poi, nel fatto, tempo sufficiente acciò che l'industria e il commercio nazionale non sentano il contraccolpo di una scossa repentina. Voi dovrete immantinente proporre al Parlamento una legge, la quale dicesse presso a poco così:

« Art. 1. Un dazio di... (lievissimo) è posto alla importazione di qualunque merce, di qualsiasi nazione, alla esportazione da qualunque porto dello Stato, per qualunque destinazione.

» Art. 2. Ogni protezione d'arti, di manifattore, di industria, ogni privilegio di qualunque sorta, sotto qualsiasi pretesto, di qualunque denominazione, resta senza eccezioni, abolito.

» Art. 3. Nel primo gennaio 1874 andrà in vigore la presente legge. »

Per ora, o Signori, approviamo quale esso è il trattato colla Francia; e, se altro vorrà domandarci pel suo Governo quel popolo pregiudicato, noi concediamolo. Fanno le meraviglie delle poche concessioni ottenute dalla Francia. Io sto anzi meravigliato del molto che ci ha concesso, e commendo e ringrazio altamente i commissari del Governo italiano. A dispetto degli imbarazzi politici creatici dalla Francia, l'economia sociale è scienza di calcolo in aere sereno. L'Italia fu maestra della Francia, come dell'universo mondo. Sia pure che i servizi tra Italia e Francia non sieno compensati. Se le dobbiamo gratitudine, rendiamo alla Francia il servizio grandissimo d'insegnarle col fatto quello che non han potuto insegnarle i suoi governanti, i suoi scrittori. L'Italia avrà bene meritato dell'umanità. (*Bene.*)

Ho detto che darò il voto. Soltanto desidero che il signor Ministro del Commercio ed anche il signor Ministro degli Esteri mi diano spiegazione di quel passo della Relazione premessa al trattato, là dove si accenna che la Francia chiede una legge sulle miniere di ferro dell'Elba, informata a principii liberali.

Che è questo, o Signori? Un Governo che in un trattato di commercio e di navigazione dichiara che presenterà un disegno di legge sulle miniere informato a principii liberali, e che le miniere dell'Elba saranno assoggettate a questo nuovo diritto comune? La Francia che osa insegnare libertà all'Italia!

(*Movimento di attenzione*)

Bella e cara quella libertà, ma essa è qui fuori di posto, come sarebbe presso a poco la Venere dei Medici nel tempio di S. Pietro. A vedere alcun barlume in questo buio, non vi gravi di udire una nota indirizzata da un degno amico mio, uomo assai dotto nella scienza di che si tratta.

Le miniere dell'Elba sono, ei mi scriveva, demaniali.

Nel 1851 furono impegnate dal Governo granducale per anni trenta, all'oggetto di contrarre un prestito di dodici milioni di lire toscane, pari a circa dieci milioni di lire italiane.

Fececi a tale uopo un contratto col signor Bastogi al quale si diedero dodicimila cartelle di lire mille toscane caduna e dodici mila azioni di godimento, le quali furono poi vendute sopra diverse piazze, e il Bastogi si ritrasse affatto da quella speculazione.

L'impegno delle miniere dell'Elba rimpetto ai pos-

essori di cartelle e di azioni di godimento è il seguente.

Il prodotto netto delle miniere e degli stabilimenti annessi serve per pagare gl'interessi del prestito. Quando i prodotti non arrivano a seicento mila lire, il Governo deve supplire alla deficienza; quando passino quella somma, si prelevano dall'eccedente alcune spese generali indicate nel contratto fatto col Bastogi, e il rimanente si divide in due parti, l'una delle quali spetta ai detentori delle dodici mila azioni di godimento, l'altra al Governo, come se esso pure avesse altre dodicimila azioni di godimento.

I detentori di cartelle o di azioni di godimento non costituiscono una Società, non avendo eglino statuti e nemmeno chi li possa legalmente rappresentare.

Dopo trenta anni le azioni di godimento cessano dal conferire a chi le possiede il diritto di partecipare agli utili delle miniere e le cartelle debbono essere rimborsate dallo Stato al pari.

L'Amministrazione è ora affidata al signor Luigi Vivarelli da Livorno, le cui facoltà sono ristrette quasi all'ufficio di cassiere anziché di direttore. Al Governo si appartiene la nomina di tale amministratore. Havvi inoltre un sorvegliante nominato dalla Camera di commercio di Livorno, un signor Cristiano Apellios, il quale ha il diritto di accertare, nell'interesse dei portatori di cartelle, se l'amministrazione proceda o no regolarmente. Un commissario regio è pure incaricato di sorvegliare l'andamento dell'amministrazione. Esso è il signor Luigi Leoni di Firenze.

L'Amministrazione presente dipende dal Governo per tutte le operazioni che essa ha da fare. Se deve, in grazia d'esempio, erigere un forno, fa mestieri un permesso del Ministro delle Finanze.

Questo metodo è dannoso all'industria, dappoiché di ordinario i Ministri delle Finanze non s'intendono punto di metallurgia, e hanno altre cose per il capo che le miniere e le fonderie. Per la qual cosa le domande del direttore di Livorno dormono sonni di ghiro negli scaffali del Ministero e le faccende metallurgiche vanno alla peggio.

Ritenuti questi fatti, che mai significa questo nuovo diritto comune cui vorrebbero assoggettate le miniere dell'Elba? Per trenta anni i possessori delle azioni di godimento hanno determinati diritti agli utili derivanti da quelle miniere fin qui demaniali. Di qual guisa si può sciogliere il Governo dal vincolo esistente?

Signori, io sono per la massima libertà, e al sistema sardo-piemontese introdotto colla legge 30 giugno 1840, confermo al sistema belga, francese, prussiano, austriaco, preferisco di gran lunga la legislazione inglese e la toscana. Il proprietario del suolo, perchè non ha da esserlo del sotto suolo come lo è del sopra-suolo? Tale fu la legislazione dei padri nostri, la romana, e con somma soddisfazione mi sono avvenuto a leggere in un libro dottissimo intitolato: *Della legislazione mi-*

neraria, dettato dai nostri egregi colleghi Poggi e Marzucchi (indarno da altri confutato), dove il principio della libertà assoluta è messo, a parer mio, all'infuori di ogni discussione.

Tutto questo io ammetto di buon grado. Ma non ammetto che il Governo italiano debba assumere tali impegni col Governo francese; non ammetto che la Francia venga a dettarci le leggi di ordinamento interno, a interloquire su i diritti della proprietà.

Sapete voi il perchè chiede una legge liberale la Francia? Perchè essa varrebbe quanto lo abbandonare al marchese di Boissy, proprietario per la sua signora moglie, di estesi terreni nell'isola dell'Elba, una gran parte delle miniere che ora appartengono allo Stato!

Male, male gravissimo è l'ingerenza del Governo nelle proprietà private, ma male soprammodo più grande è l'ingerenza straniera, e vieppiù della Francia nelle miniere dell'Elba. L'industria del ferro sarebbe ruinata, difficili sarebbero gli armamenti, la nostra marina da guerra, speranza italiana, continuerebbe a vagire nella cuna.

Signori, a costo di farmi reputare gallofobo più che non sia anglofobo il marchese di Boissy (*si ride*) io non darò il mio suffragio alla legge della libertà assoluta delle miniere, quando non ci si presenti accompagnata da una di queste due condizioni, o che cioè lo Stato o i cittadini dello Stato sieno diventati proprietari de' terreni della signora marchesa di Boissy nell'isola dell'Elba, o che soltanto a' proprietari italiani quella intiera libertà si dia.

Io respingo con sdegno la pedagogia francese: l'Italia non ha da andare alla scuola di Parigi! Io, se non sia nella legge futura delle miniere l'una di quelle due condizioni, nego il mio voto ora per allora, Signori Ministri.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola sarebbe al Senatore Audiffredi, ma prima la darò al Signor Ministro dell'Interno per la presentazione di progetti di leggi.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge stati approvati dalla Camera dei Deputati, uno dei quali per la repressione del brigantaggio e disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie napoletane e siciliane, l'altro per l'anticipazione sul tesoro nazionale di 4 milioni di lire erogabili in opere stradali provinciali della Basilicata.

Questi due progetti di legge hanno entrambi uno scopo identico, cioè quello di affrettare la pacificazione delle provincie meridionali; epperò io pregherei il Senato a volerli dichiarare d'urgenza anche sul riflesso che relativamente a quello sul brigantaggio esiste in questo momento prorogata per due mesi la legge del 15 agosto

1863, alcune disposizioni della quale in certo modo sono esaurite dalle modificazioni che in quest'altro progetto di legge sarebbero introdotte. Per ciò credo sarebbe conveniente di affrettare la promulgazione di questa legge qualora fosse onorata della sanzione del Senato.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questi due progetti di legge i quali sono raccomandati al Senato.

Non credo sia il caso di votare espressamente l'urgenza. Se ne farà la distribuzione, ed il Senato penetrato dell'importanza di queste due leggi, impiegherà la massima sollecitudine per portarle in discussione, secondando così il voto espresso dall'onorevole signor Ministro.

La parola spetta al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Avrei molte cose a dire in risposta al discorso, anzi alle accuse dell'onorevole proponente, ma non abuserò della pazienza del Senato: tuttavia non posso lasciare senza risposta alcune osservazioni dell'onorevole Senatore Scialoja. Se non che, siccome questa legge non potrà votarsi di questa sera, così mi rincrescerebbe dover dividere il mio discorso e farne sentire una parte oggi e l'altra domani.

Presidente. Potrebbe restringere d'alquanto il suo discorso.

Senatore Audiffredi. Tant'è; questa legge non si può votare di questa sera.

Presidente. Si sarebbe tuttavia fatto un piccolo passo.

Senatore Audiffredi. Mi pare sarebbe più naturale che il Senato sentisse un discorso complesso e di questa sera non avrei tempo di compierlo: si tratta d'interessi gravi.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Se invece di fare i preamboli venisse al sodo delle sue osservazioni, per lo svolgimento delle idee già fatte al Senato, parmi vi sarebbe tempo sufficiente.

D'altronde si sente da varie parti, che il Senato desidera che continui, e certamente mantenendo quella sobrietà, che è imposta dalla natura stessa delle osservazioni che ho già fatte dapprima, potrà compiere il suo discorso.

Senatore Audiffredi. Dichiaro che non rispondo alla massima parte delle cose attribuitemi dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor il quale suppone, che io sia un difensore accanito delle vecchie massime di economia politica, portandomi fino al gesuitismo di questa stessa economia politica.

Io non vado a questi estremi. Apprezzo le ragioni addotte dal Senatore Scialoja, apprezzo il libero scambio, ma so egualmente che tutti gli economisti apprezzano altamente l'importanza delle industrie. E quando vedo le nostre industrie sacrificate, quando vedo

che noi siamo per essere sopraffatti da merci straniere, mentre noi non potremo rilevare le nostre forze nazionali senza favorire le nostre industrie, perchè in fatto d'industrie saremo ridotti alla sola agricoltura, a questo punto faccio coraggio agli Italiani e dico loro di non disperare delle nostre industrie perocchè esse non potevano prendere sotto il frazionamento in cui era l'Italia quello sviluppo che presero in Francia ed in Inghilterra.

In Francia per favore di quali principii è sorta l'industria?

Me lo dica l'on. Siotto-Pintor, in grazia del protezionismo sì o no?

Napoleone I quando ha veduto che l'Inghilterra basava le sue forze sul prodotto della sue industrie d'onde traeva i capitali coi quali potè coalizzare tutta l'Europa contro la Francia, Napoleone comprese che la forza delle nazioni sta nel capitale mobiliare.

D'onde viene il capitale mobile? Da un'industria progredita, non già da un'industria bambina.

Non si è mai sentito che l'industria nazionale manchi anche all'Italia, ed io ho la ferma convinzione che noi abbiamo gli elementi naturali perchè quest'industria possa prosperare. Ma cosa manca all'Italia? manca ed è mancato il tempo di riunire i capitali a far valere quell'industria, le mancarono i mezzi di coltivare le cognizioni tecniche onde poter sostenere la concorrenza coll'industria straniera.

Nè si venga a dire che sia semplicemente con massime teoriche che si possa rilevare la ricchezza degli Stati; le massime d'economia pubblica non sono assolute ma relative.

Se io fossi in Inghilterra, se fossi francese, credete voi che non avrei patrocinato con egual calore il sistema di libera esportazione? avrei avuto di certo lo stesso sentimento nazionale, perchè avrei avuto la convinzione che coll'industria francese e coi capitali delle industrie inglesi e francesi, nessun'altra popolazione del mondo ci farebbe concorrenza.

Io ho fede nell'ingegno degli Italiani, ho fede nelle circostanze che potranno permettere ai medesimi di elevarsi a poco a poco al grado di grande nazione, ma per quanto apprezzi la fertilità dell'Italia non mi pare che la sola agricoltura debba e possa bastare.

Ho veduto che nel nostro piccolo Piemonte noi abbiamo avuto industrie di seta, di panni, ecc., e queste industrie presero un certo grado d'importanza; ma sotto l'influenza della crisi commerciale che ha danneggiato il commercio dei cotone e quello della seta, le manifatture di cotone e quelle della seta decadde.

Il nostro onorevole collega Siotto Pintor diceva e sosteneva che era difetto degli Italiani il preferire le merci straniere; ciò è verissimo, è questo un condannevole vizio degli Italiani, ma ciò avviene perchè il loro patriottismo in fatto d'industria non è ancora creato. Le nostre donne si lasciano facilmente domi-

nare dalla moda; se una merce non viene di Francia assolutamente la rifiutano.

Ed è pur troppo vero, come diceva l'onorevole Scialoja, che la moda nei generi di lusso ha un valore del 15, 20, 30 in più degli altri; ciò si riproduce sopra tutti gli articoli di moda provenienti di Francia.

Io però sono persuaso che di molte cose qui dette dall'onorevole Scialoja, egli stesso non sia interamente convinto. Egli sicuramente non potrà mai dire che la condizione dell'industria francese, specialmente negli articoli di seta, non sia di molto superiore a quello che è presso noi. Non vedete che in Francia i capitali sono al 4 0/0, mentre i nostri industriali non trovano capitali, non hanno commissionieri per l'esportazione, non hanno il mercato aperto in America nella scala con cui li hanno aperti i francesi, inglesi, svizzeri e belgi. Se in quei paesi l'industria si è elevata, ciò avviene, o Signori, per forza di quel protezionismo che si vorrebbe ora tanto disprezzare.

Io mi onoro, quando gli altri disprezzano il protezionismo, di amare gli industriali, di amare il mio paese, e di proteggere il lavoro, perchè credo che senza lavoro nessuno Stato si possa arricchire, e noi dobbiamo studiare i mezzi d'avvantaggiare la condizione della nostra industria.

Mi vengano a dire gli economisti teorici che la nostra industria si possa elevare in concorrenza delle industrie straniere che hanno relazioni in tutte le parti del mondo, senza offrire agli industriali un certo guadagno!

Io dico che quest'opinione è affatto ipotetica. Noi abbiamo la prova di fatto che alcune delle nostre industrie hanno progredito, altre invece hanno completamente retroceduto. Io spero adunque che l'onorevole Scialoja vorrà comprendere gli interessi della nostra industria e che col tempo si potrà modificare questo trattato.

Ciò però ch'io temo essenzialmente si è che quando noi disaffezioniamo la popolazione dal lavoro, difficilmente potremo raggiungere il progresso delle altre nazioni, perchè non bisogna credere che nei momenti attuali l'industria possa progredire con piccoli mezzi; essa necessita di grandissime cognizioni e virtù; chi l'esercita ha bisogno di sacrificare se stesso per dirigere i propri uffici.

Egli è fuor di dubbio che quando questi industriali hanno raggiunto un certo grado d'elevazione, essi si emancipano; ma coloro ai quali il tanto mal visto protezionismo ha costato tanti sacrifici non sono disposti a rinunciarvi completamente. Nè saranno ben informati i negozianti del trattato con quanto calore gli economisti esteri si curano di difendere gli interessi dei loro industriali. Poveri noi se crediamo di far loro la lezione! Essi sono in grado di risponderci coi fatti che le loro industrie sono causa di tutta la loro superiorità politica e morale sull'Italia. Anche l'istruzione ed il progresso delle scienze è dovuto al progresso materiale

delle diverse industrie che assicurano il ben essere delle popolazioni.

Rispondo a quanto diceva l'onorevole Ministro delle Finanze, che la riduzione dei dazi aveva accresciuto i prodotti dell'entrata sulle frontiere di Napoli; io francamente non ne dubito; tutti or conoscono a che grado d'immoralità erano giunti gli agenti della dogana di Napoli. Il Governo di Napoli accordando certi impieghi dava la tolleranza a moltissimi abusi, e a tutte le rendite indirette possibili che potessero arrivare agli impiegati.

Con pochi denari si corrompevano i doganieri; il contrabbando sulle frontiere di Napoli si faceva sopra una scala immensa, incomparabile con quello degli altri Stati.

Ora queste circostanze hanno cambiato; il personale delle dogane è stato in parte modificato, e i regolamenti restrittivi che noi abbiamo fatti hanno impedito che il contrabbando si estendesse.

Vedo che il prodotto delle dogane si è elevato, e ciò per la giusta ragione della maggior sorveglianza, e non malgrado la riduzione perchè tanto varrebbe il dire che la riduzione fosse contraria al maggiore smercio.

Il riordinamento graduale delle dogane potrà darci il mezzo di economizzare sui prodotti di consumazione nell'interesse delle finanze non solamente per gli articoli di stoffa, ma il gran contrabbando che si fa è essenzialmente sui tabacchi e sul sale.

Una più stretta sorveglianza doganale è necessaria per noi, sicchè io credo che migliorando il personale e i regolamenti gradatamente noi potremo condurci a mettere contribuzioni su certi articoli a vantaggio essenzialmente delle nostre finanze, nonchè di quelle industrie che alcuni fanatici del libero scambio assolutamente non apprezzano.

Io sono un poco affaticato e domanderei che si rinviasse la seduta a domani.

Presidente. Domani vi sono altri oratori iscritti, continui adesso.

(Dopo alcuni minuti di riposo l'oratore continua.)

Senatore Andiffredi. Diceva il Senatore Scialoja che la Francia non aveva più molto da concederci, e che è per questo che ha, direi, allargato la lista di quelle concessioni sopra articoli di poca importanza. Sia in fatto che la Francia aveva poco da concederci, mentre quanto si poteva concedere alla Francia noi lo avevamo già concesso nei precedenti trattati.

In massima io vi diceva di non essere contrario al trattato per ragioni estranee all'estrinseco del medesimo. Ma se si debbono stringere vieppiù i patti di concordia tra noi e la Francia, ella deve conoscere quanto sia importante lo elevare una nazione al grado di esserle alleata ed amica per difendere con lei gli interessi politici e gli interessi economici che abbiamo comuni nel Mediterraneo, epperò non può essere a lungo tempo restia a concedere a noi delle facilitazioni.

Ad ogni modo le conceda o non le conceda, intanto io trovo che quel trattato non tien conto degli interessi economici e finanziari dello Stato.

Io spero dunque che questo trattato possa essere modificato col tempo; vorrei che non fosse di lunga durata, credo che il periodo di 12 anni sia troppo lungo; la proposta mia sarebbe di ridurlo a sei anni.

Non so se questa proposta potrà essere assentita dall'onorevole signor Ministro degli Esteri; ma spero che egli mi risponderà sulle modificazioni che io domando *ad valorem* sulle seterie operate per cui si possano reggere queste industrie che credo sarebbero minacciate nel nostro stato presente.

Presidente. L'ora essendo avanzata, domani si continuerà la discussione generale.

Il primo iscritto è il signor Senatore Pareto.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

LVIII.

TORNATA DEL 13 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Francia — Osservazioni del Senatore Pareto, cui risponde il Senatore Scialoja — Discorso del Ministro degli Affari Esteri — Risposta del Senatore Siotto-Pintor — Parole del Senatore Audiffredi — Chiusura della discussione generale — Proposte del Senatore Pareto combattute dal Senatore Durando e dal Ministro degli Affari Esteri — Ritiro della proposta Pareto — Osservazione del Senatore Giovanola, cui risponde il Ministro degli Affari Esteri — Dichiarazione del Senatore Audiffredi — Approvazione dell'articolo del progetto mentovato — Discussione sul progetto di legge per una tassa o dazio consumo — Osservazioni del Senatore Arnulfo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici, della Guerra, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO
DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO
COLLA FRANCIA.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione del progetto di legge relativo al trattato di commercio, ed alla convenzione di navigazione colla Francia.

La parola spetta al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io sul finire della seduta scorsa aveva chiesto la parola per una semplice osservazione

su quanto aveva detto il Senatore Scialoja a riguardo del cabotaggio.

Egli mi appuntava quasi non avessi riconosciuto che l'articolo della convenzione che riguarda i cabotaggi a vapore, fosse, per così dire, la sanzione di ciò che già esisteva, cioè la sanzione del fatto positivo che i vapori francesi facevano scalo lungo le coste d'Italia, allora divisa in Stati diversi, ora riunita, ed in conseguenza quello che era scalo ora diventa cabotaggio.

Io non disconosco questo; solo osservo che ci è qualche differenza tra il modo con cui si faceva e quello che si farà. Allora i bastimenti francesi avevano facoltà di venire a Genova, a Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina. Colla nuova convenzione è ben altra la facoltà; essi potranno andare in Sardegna e stabilire Compagnie le quali usufruttino le nostre coste. Possono stabilirsi Compagnie francesi, le quali per esempio vengano a Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia ed altri luoghi.

Ci è dunque una grandissima differenza tra quello che ci poteva nuocer poco, perchè contrastava solo alle grandi Compagnie nostre, che facevano gli stessi viaggi, cioè di Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli ed altri, e quello che è vero cabotaggio (mentre l'altro poteva

chiamarsi solo scalo), e che può essere dannoso a tutte le Compagnie che si formassero nel nostro Stato per usufruttare per così dire i commerci lungo le coste e toccando tutti i piccoli paesi.

Ed è osservabilissimo che questa permissione agli stranieri di formare, per così dire, Compagnie che vengano a godere de' nostri vantaggi, sarà dannosa, sarà un impedimento a che si formino nello Stato quelle forti Compagnie di vapori, le quali possono avere una utilità grande in certe circostanze.

Sarebbe desiderabilissimo che invece di una Compagnia o due nello stato attuale, malgrado questa convenzione, ve ne fossero molte e nostrane, perchè in certe emergenze anche il Governo può profittare di quei bastimenti.

Sappiamo che una potenza ha profittato moltissimo per casi di guerra e per trasporti dei vapori che hanno le Compagnie, appartenenti a quello Stato cui accenno.

Se noi concediamo agli altri di formare Compagnie lungo il litorale, non dico che vietiamo che i nostri possano far questo, ma indirettamente lo impediamo loro, e da ciò credo nasca un male. Era questo che volevo fare osservare, quando ho detto che la permissione ai vapori francesi di fare il cabotaggio sulle nostre coste era dannosa al cabotaggio in generale.

Mi si disse poi che era difficile di cambiare la convenzione. Ma se non erro mi pare aver sentito dire che il conte Di Cavour richiesto cosa avrebbe fatto per riguardo a questi bastimenti che facevano il commercio, rispose, si conserveranno le cose come sono; cioè se i bastimenti toccano Genova, Livorno ecc., li tocchino pure; ma non aveva stabilito che essi potessero toccare i punti intermedi, e fare quel che è vero cabotaggio, mentre l'altra si poteva considerare come soltanto una navigazione di scalo.

Con le nostre concessioni aggiungiamo molto di più all'antica combinazione, vi aggiungiamo tutte le coste dell'Adriatico e quello che non vi entrava credo ed ha però una grande importanza, cioè la navigazione intorno alla Sicilia, la quale può essere molto lucrosa a quelli che la intraprenderanno a cagione di tutte le mercanzie che da quell'isola si portano sulle coste tutte d'Italia; profitto che rimarra pertanto probabilissimamente alle Compagnie francesi invece di rimanere a noi, tanto più che le Compagnie francesi sono largamente sussidiate. È vero che noi ne sussidiamo anche alcune, ma se ci mettiamo in questa concorrenza di sussidi non so come potrà sopperirvi il nostro tesoro che non è troppo florido.

Io non volevo dire altro se non che spiegare che quando ho fatto osservazioni circa i pericoli del cabotaggio, avevo riconosciuto che esisteva già qualche cosa per cui restava poi difficile ritornare alla primitiva posizione a riguardo ai vapori francesi per rispetto alla navigazione, ma io sosteneva e credo con ragione, che

soltanto si doveva permettere loro di fare quel che facevano, e non fare ulteriori concessioni.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Ministro degli Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. La cedo.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Pareto osserva che prima delle annessioni la Francia faceva il commercio di scalo tra i principali porti d'Italia, e che tra la navigazione in cotesti porti ed il commercio di cabotaggio senza limitazione alcuna, vi è una differenza: perciocchè in questo secondo più ampio del primo si contiene anche il cabotaggio tra i piccoli porti e le rade intermedie dei porti principali; il quale sarebbe dalla presente convenzione aggiunto al commercio di scalo che già facevano le navi francesi, nel convertirlo in cabotaggio.

Se non erro è questa la sostanza della sua osservazione. (*Il Senatore Pareto fa segni di affermazione.*)

Io mi permetto di fargli notare che la cosa non è precisamente in fatto qual egli la crede.

Quando nel 1860 si stabilì la Dittatura nelle provincie meridionali, siccome il Governo locale aveva grande bisogno di navi a vapore per tener vive le relazioni colla Sicilia da una parte e con l'Italia superiore dall'altra, così con atto da me medesimo sottoscritto fu concesso alle navi francesi il cabotaggio tra Napoli e Sicilia.

Oltre di questo fatto ce n'è un altro precedente, cioè che per i trattati del 1854 la Francia aveva già il commercio di cabotaggio lungo le coste della Toscana.

E però quando dopo la proclamazione del Regno d'Italia fu per un sentimento in parte tacito ed in parte espresso data facoltà alle navi francesi di continuare come cabotaggio il traffico che prima facevano sulle coste d'Italia, questo fu realmente praticato senza restrizione alcuna.

Difatto tra Nizza e Genova hanno spesso le navi francesi toccato i porti intermedi; tra Napoli e Sicilia han continuato a navigare come sotto la Dittatura, e così forse anche tra i porti insulari e continentali della Toscana.

Io dunque nel mio discorso di ieri non intendevo confrontare semplicemente il fatto legale del commercio di scalo precedente all'annessione dei varii Stati d'Italia, col cabotaggio che si va a riconoscere colla convenzione in esame; ma confrontavo il cabotaggio di cui parla la convenzione collo stato di fatto posteriore all'annessione: il quale stato di fatto continua tuttavia, ed è un cabotaggio senza limitazione, cioè inteso nella vera significazione della parola.

Ed era naturale che così fosse perciocchè quando si usciva dalle condizioni legali di una navigazione di scalo, e si faceva da una parte e consentiva dall'altra

la navigazione lungo le coste di un solo Stato, questa rivestiva necessariamente il carattere di cabotaggio quale è inteso nel linguaggio comune del diritto marittimo.

Anche nel movimento della navigazione pubblicato dal Governo si parla del cabotaggio dei bastimenti francesi nei porti italiani, annoverandosi i maggiori ed i minori porti, cioè i porti principali ed i porti intermedi. Questo cabotaggio dunque da tre anni continua e continua anche per i bastimenti a vela, mentre quando la convenzione sarà votata dal Parlamento e sancita dal Re cesserà per i bastimenti a vela e rimarrà semplicemente per i bastimenti a vapore.

Quanto poi al male che si crede poter derivare da questo cabotaggio intermedio tra i principali porti conceduto alla Francia, io tengo opinione diversa da quella dell'onorevole Senatore Pareto. Le grandi compagnie di navigazione a vapore di cui egli teme che si contrarierà lo sviluppo, non fanno il piccolo traffico dei porti intermedi tra un porto principale ed un altro.

Per far questo piccolo traffico ci vogliono piccole navi, di cui soltanto si possono alimentare i quotidiani viaggi e che possano approdare in angusti porti ed in semplici rade.

Questi piccoli legni, se pur potessero sorgere da qui a brevissimo spazio di tempo, incontrerebbero una concorrenza formidabile nelle strade ferrate che sono in costruzione lungo il litorale; alla qual concorrenza non potrebbero reggere. Oggi è provato che la costruzione delle strade ferrate lungo le rive del mare estingue il traffico dei piccoli legni a vapore tra punti della costa poco distanti l'uno dall'altro.

E ciò s'intende, perchè la navigazione a vapore è più cara della navigazione a vela; il vantaggio che l'una ha sull'altra è la brevità del tempo. Ora, quando questo vantaggio si può avere per terra, si abbandona il mare.

Ed ecco perchè io credo che se anche la concessione del cabotaggio intermedio fosse nuova, e se dovesse produrre l'effetto di impedire la costruzione di molti piccoli bastimenti a vapore; questa conseguenza non sarebbe dannosa. Anzi, se le navi francesi potessero, perchè sussidiate, venire frattanto ad esercitare temporariamente quel piccolo traffico in Italia, ciò sarebbe tutto guadagno per noi, perciocchè esse trasporterebbero le nostre merci con piccoli noli ed i contribuenti francesi, per mezzo dei sussidii da loro pagati, procurerebbero un risparmio ai produttori ed ai consumatori abitanti delle nostre coste o da esse poco lontani. Né la marina ne risentirebbe danno; perchè quando di qua a pochi anni la strada ferrata della riviera sarà compiuta, i piccoli legni nostrani, non potendo reggere alla concorrenza, diventerebbero per i loro proprietari un vero capitale sciupato.

Io spero che queste brevi considerazioni convinceranno sempre più il Senat, che la convenzione di navigazione, anzichè essere riprovata come nociva, merita per ogni verso la sua approvazione.

Ministro degli Affari Esteri. Signori! Il discorso pronunciato ieri dall'onorevole Senatore Scialoja e le osservazioni che ora vi ha aggiunte hanno singolarmente abbreviato e quasi sciolto il mio compito.

Infatti ben spettava all'onorevole Senatore Scialoja di chiarire eloquentemente come egli ha fatto le ragioni del trattato in cui ebbe tanta e così meritevole parte.

Il Senato troverà naturale che dovendo io discutere alcune delle obiezioni mosse al trattato dagli onorevoli Senatori che lo combatterono, io mi preoccupi specialmente di quelle che hanno un carattere politico.

Mi è parso che dai discorsi degli onorevoli Senatori Pareto ed Audiffredi, si manifestasse una preoccupazione che i negozianti per il trattato di commercio fossero stati costantemente nel loro svolgersi dominati dal pensiero di una necessità politica; che il pensiero di una necessità, direi quasi, di una fatalità politica abbia costantemente pesato sull'un lato della bilancia su cui dovevansi librare le reciproche concessioni ed i vantaggi.

Ebbene, o Signori, io credo che la discussione che ebbe luogo in Senato, ed il discorso dell'onorevole Senatore Scialoja, abbiano chiarito il valore pratico del trattato; che scendendo ai particolari abbiano chiarito la portata pratica dei vantaggi ottenuti dalle concessioni accordate, e quindi abbiano dissipate le prevenzioni.

Io accordo agli onorevoli Senatori opposenti che nelle negoziazioni di questo trattato appaia chiara la traccia di una situazione dissimile fra l'Italia e la Francia; ma questa situazione sta tutta nel diverso grado d'applicazione del principio del libero scambio a cui era giunta la politica commerciale dell'uno e dell'altro paese.

Se un trattato di commercio si deve considerare soltanto come un conto di dare e di avere, è evidente che i negozianti di un paese libero scambista si trovano in condizioni meno favorevoli dei negozianti di un paese in cui il regime protettore è ancora intatto, o per lo meno ha aperto nei suoi fianchi una breccia molto minore; da una parte si è tutto conservato, e si può quindi molto dare, molto mantenere e molto negoziare, l'altro paese invece di questa armatura protezionista si è volontariamente spogliato in gran parte. Tale era il caso nostro.

Noi avevamo aboliti tutti i diritti differenziali, tanto per il commercio diretto quanto per il commercio indiretto. Noi avevamo accordate concessioni di fatto per l'esercizio del cabotaggio a vapore sulle nostre coste, concessioni accordate per considerazione politica, è vero, ma considerazione politica alla quale ci eravamo arresi con tanto minor ripugnanza in quanto che il principio della concorrenza non aveva nulla che economicamente ci spaventasse.

Infine noi avevamo una delle tariffe più liberali di Europa; in Francia invece i diritti differenziali, l'esclusività del cabotaggio, erano considerati e sono ancora come il palladio della marina mercantile francese.

Solo la questione dei diritti differenziali e di cabotaggio è stata posta allo studio dal governo imperiale di Francia, il quale è sempre più avanzato del paese nei principii del libero scambio, appunto per preparare l'opinione pubblica.

La Francia d'altronde aveva una tariffa secondo i principii protezionisti per modo che anche dopo le notevoli e molte modificazioni che fece con il trattato coll'Inghilterra e col Belgio, la tariffa italiana si trova molto più bassa della tariffa convenzionale che rappresenta i progressi della Francia; ed era necessario, era inevitabile che di questa situazione fosse evidente la traccia nel trattato. Ma questa concessione non l'abbiamo fatta al nostro sistema, l'abbiamo fatta al giudizio della nostra particolare convenienza, l'abbiamo fatta al principio che prevale in questi paesi, che la ricchezza pubblica italiana e la vita della nostra industria meglio si giovano del sistema, della concorrenza che del sistema protettore.

Si dice: il trattato manca di reciprocità. Se con questo vuol dirsi che molte questioni, come testè esponeva al Senato, furono da noi sciolte nel senso della libertà, mentre in Francia ancora non lo sono, ammetto la cosa: ma se si prende per base lo stato antecedente della legislazione commerciale in Italia ed in Francia, io sostengo, che la Francia ha fatto concessioni molto maggiori di quelle che abbiamo fatte noi alla Francia stessa.

Benchè, Signori, un tale ragguglio sia assai difficile ad istituirsi, perchè le concessioni di un trattato di commercio non sono mai nè identiche e neppure simili, e quindi non si possono misurare in un conto di dare ed avere, tuttavia a me sembra che una grande transazione commerciale come quella che avvenne tra la Francia e l'Italia, non debba giudicarsi con questo criterio che mi sembra tolto al vieto concetto dell'antagonismo commerciale degli Stati.

Essa deve giudicarsi colla norma di quei principii i quali presiedettero a quello sviluppo economico che da noi fu seguito del rinnovamento politico, e se si vuole ridurre la questione a proporzioni affatto pratiche, affatto precise, bisogna domandarci se il trattato colla Francia costituisce uno stato di cose più vantaggioso no dell'antecedente al trattato, se, nello stato attuale, i negozianti potevano ottenere di più.

Signori Senatori! Il governo italiano nella presente negoziazione ha ceduto, è vero, ad una pressione perchè era indispensabile di concludere questo trattato.

Questo trattato era la conseguenza inevitabile, la conseguenza necessaria di due grandi fatti, l'uno italiano, internazionale l'altro.

Il fatto italiano era l'unificazione politica della penisola: il fatto internazionale era il nuovo sistema inaugurato in Francia con i suoi trattati coll'Inghilterra, col Belgio, colla Prussia.

Quando i diversi Stati italiani vennero a costituire il nuovo regno, apparve l'impossibilità di regolare i

rapporti della navigazione e del commercio, di regolare tutta l'immensa mole d'interessi rappresentati dai nostri scambi con i molteplici, discordi trattati dei distrutti governi.

Era impossibile che la navigazione per essi Stati fosse sottoposta a sistemi affatto diversi, come era impossibile che i prodotti degli stessi Stati fossero soggetti a diritti diversi, discordanti delle diverse tariffe convenzionali degli antichi Stati. Bisognava dunque unificare.

Ora, dovendo unificare con qual principio bisognava farlo?

Dopo i gloriosi avvenimenti del 1859 e del 1860 e i principii politici ed economici i quali avevano prevalso nel regno subalpino, si trovò che quei principii dovevano applicarsi a tutta l'Italia, e ciò non già come fu detto con infausta parola per la prevalenza di una provincia sulle altre provincie italiane, ma perchè la vita di cui avevano vissuto queste provincie in 10 anni di gloriose preparazioni, siccome era la risultanza dell'aspirazione comune, d'un progresso morale che si compiva in tutta Italia, così questo voto si trovava essere il voto di tutti, quindi tutti furono posti nell'istessa condizione d'indipendenza e di libertà.

I principii della libertà economica avevano prevalso in Piemonte, ma vi avevano prevalso in nome di tutta Italia. Che la riforma economica fosse preparata in tutta Italia, l'esperienza ce lo ha dimostrato.

Difatti nel 1860 si applicò la tariffa sarda, tariffa liberalissima, alle provincie meridionali dove vigeva un sistema rigorosamente protettore.

Fu quello un atto d'ardimento che poteva chiamarsi anche un atto d'audacia; l'onorevole Senatore Scialoja che vi prese tanta parte, non mi contraddirà, se io gli dico che di rado economisti al potere osarono tanto, eppure questa riforma non incontrò le difficoltà che si prevedevano, ed ora dopo tre anni di tutte le abitudini spostate per opera dell'unificazione amministrativa e politica in Italia, di tutti gli interessi particolari con cui si fece a fidanza in vista di un interesse generale, e che ora fanno udire le loro voci insistenti, e pigliano aspetto di serie difficoltà politiche, in tutte quelle parti che rappresentano la conseguenza dell'unificazione economica, bisogna dirlo ad onore dei nostri industriali, rappresentano ben poca parte, dopo tre anni non può certo dirsi che la ricchezza pubblica in Italia non sia in aumento, non può certo dirsi che la vita della nostra industria si trovi in istato di marasmo.

Le importazioni crebbero, le esportazioni crebbero, e i proventi doganali salgono all'antico livello.

Io non dico questo per cavarne un argomento generico in favore del trattato, ma dico che un trattato il quale s'ispira a questi principii, che fecero buona prova, è degno dell'approvazione del Senato.

Intendo affermare che l'applicazione del trattato sardo a tutta l'Italia, e l'applicazione della tariffa sarda, era una conseguenza necessaria, inevitabile dell'unificazione.

Ora se noi consideriamo questo fatto, nei nostri rapporti colla Francia, che cosa vediamo? Vediamo che tutti questi fatti i quali erano il prodotto di un sistema da noi liberamente scelto, erano il prodotto della nostra spontanea volontà, tutti questi fatti, dico, si traducevano in una serie di vantaggi gratuiti alla Francia, si traducevano in una condizione di cose, di cui la Francia veniva a godere, e di cui veniva a godere gratuitamente.

All'incontro la Francia seguiva il nostro sistema, essa ci applicava i trattati Franco-Sardi come n i stessi avevamo chiesto, vale a dire ci applicava un trattato da essa fatto quando la sua politica commerciale s'inspirava a principii molto meno liberali: trattato il quale aveva suscitato in Piemonte, nei due recinti del Parlamento, grandi opposizioni, e che forse era stato allora accettato più per considerazioni politiche che per altre considerazioni.

D'altronde essa applicava ai nostri prodotti la sua tariffa generale, a cui aveva ultimamente fatte molte modificazioni in favore dell'Inghilterra e del Belgio, modificazioni che a noi non si estendevano. Perchè, o Signori, a raffronto delle conseguenze che nascevano dalla unificazione italiana, bisogna porre anche quelle che derivavano dall'importante fatto economico prodotto in Europa dalle modificazioni liberali, che la Francia aveva introdotte nella sua tariffa nei trattati coll'Inghilterra e col Belgio.

In Francia avevano sempre prevalso idee rigorosamente protezioniste, il Governo imperiale aveva fatto un gran passo per far uscire la Francia da questo immobile regime, e questo passo l'aveva fatto col trattato coll'Inghilterra con cui venivano finalmente a riconoscersi quelle savie verità che la concorrenza è la vita dell'industria, e che i rapporti commerciali delle nazioni debbono fondarsi con quello stabile e naturale equilibrio che sorge quando una nazione vende all'altra le mercanzie che più è in grado di produrre.

Al trattato coll'Inghilterra era successo un trattato col Belgio, a questo erano seguite negoziazioni aperte colla Prussia. Ebbene, quando la Francia modificava la sua tariffa, quando levava le proibizioni di cui era irta, quando abbassava tanti diritti, il Governo italiano doveva pur considerare che nella somma totale de' suoi scambi (gli scambi colla Francia rappresentano la terza parte) era necessario assicurarci col mezzo di stipulazioni internazionali i vantaggi di questo progresso, di queste più ampie disposizioni economiche che mostrava la Francia, e che tutto il tempo perso, il tempo che trascorrevva era a danno del nostro commercio che rimaneva in uno stato di pericolosa inferiorità.

Infine bisognava pure che esso ordinasse i suoi rapporti commerciali con questo sistema creato dal trattato Anglo-Franco e dal trattato della Francia col Belgio.

L'onorevole Senatore Scialoja ha ieri esposto quale fosse il metodo seguito nelle negoziazioni del trattato colla Francia; e poichè si parlò della reciprocità violata,

egli vi espose come i plenipotenziari francesi offrirono nei primi il sistema della reciprocità, offrendoci l'estensione all'Italia ed alla Francia delle stipulazioni passate tra l'Italia ed il Belgio. Questa reciprocità era economicamente dannosa, politicamente certo era un trattato che non aveva nulla di meno decoroso, e che prova come da una parte e dall'altra i due Governi, i negoziatori si sono accostati a queste trattative, animati da un reciproco spirito di rispetto e di giustizia.

Ma l'applicazione pura e semplice all'Italia del trattato col Belgio non si atteggiava alla varietà dei casi; non provvedeva ai nostri interessi: fu dunque seguito un sistema, fu adottato un metodo di negoziazione, per il quale si procedeva ad una completa revisione della tariffa, prendendo per base le concessioni accordate dalla Francia al Belgio, ma ammettendo nello stesso tempo tutte quelle modificazioni, le quali erano richieste dalla speciale natura degli scambi tra l'Italia e la Francia.

Tenendo questo metodo, tutti i vantaggi concessi dalla Francia al Belgio furono pure estesi all'Italia, e disparvero quaranta proibizioni dalla tariffa, e fra queste alcune assai importanti per noi, come quella dei bastimenti e quella per i guanti di pelle.

Inoltre, siccome la nostra tariffa era in alcuni punti inferiore, come già dissi al Senato, alla tariffa convenzionale Franco-Belga, noi ci riservammo il diritto di rialzarla a quel livello.

Concessioni erano state fatte dalla Francia al Belgio su alcuni prodotti, i quali interessavano meno quel paese di quello che non possono interessare noi; si trattava quindi di ottenere concessioni maggiori, e noi le abbiamo ottenute per tutti quegli articoli che l'onorevole Senatore Scialoja ieri enumerava, e tra questi, il più importante quello sugli olii; il perchè questa riduzione, unita a quella del dazio dell'esportazione, riuscirà di non lieve vantaggio alle condizioni delle provincie meridionali.

Inoltre il Belgio avea soppresso tutti i diritti d'esportazione, e certo anche noi li vorremmo di gran cuore soppressi, non seguendo che l'impulso imperioso dei nostri principii economici; però siccome nelle condizioni attuali delle nostre finanze, noi non potevamo rinunciare ad alcuni importanti proventi, così ottenemmo quel che il Belgio non aveva ottenuto, di conservare i due diritti di esportazione sugli zolfi e sugli olii.

Dopo questo vengono le concessioni che il Belgio avea fatto alla Francia, e che quindi naturalmente la Francia chiedeva a noi.

In questa categoria si presenta la questione importantissima dell: sete.

L'Inghilterra avea ammesso le seterie francesi in completa franchigia, il Belgio avea accordato il diritto di tre lire, la Prussia pure avea ammesso egual diritto di tre lire: in queste circostanze sarebbe stato assai difficile il poter ottenere una eccezione per noi, poichè queste concessioni diventavano per la Francia la base

d'un sistema per tutti gli altri trattati; ma pure noi abbiamo anche in ciò ottenuto quel che il Belgio avea chiesto e che la Francia non avea accordato. Abbiamo, vale a dire, ottenuto la riduzione scolare.

Quale è il motivo che ispirò la prima resistenza dei nostri negoziatori, i quali pur sono partigiani abbastanza conosciuti del principio del libero scambio e dell'abbassamento delle tariffe?

Il timore di esporre la nostra industria della seta ad un mutamento troppo repentino, ad una troppo grave scossa, ed a questo inconveniente si è in gran parte riparato colla riduzione scolare.

L'industria serica ha d'anzi a sé un lasso di tempo in cui può prepararsi, perfezionarsi, trasformarsi, porsi in fine nella condizione di poter combattere la concorrenza francese, applicandosi specialmente a quegli articoli che sono per l'industria medesima indicati dalle condizioni sue naturali in Italia.

L'onorevole Senatore Audiffredi, a proposito specialmente di questa riduzione sui diritti sulle seterie francesi, mi ha chiesto se il Governo era disposto ad aprire ulteriori negoziati al riguardo.

Certamente il trattato che è ora sottoposto alle deliberazioni del Senato non è l'ultima parola dei trattati colla Francia. Se l'occasione si presenterà, se il Governo francese od il Governo italiano crederanno di poter provvedere a qualche importante interesse dei due paesi, l'adito ad articoli addizionali è sempre aperto.

Ma se l'onorevole Senatore Audiffredi intende proporre che il Senato approvi il trattato di commercio colla Francia, colla condizione che noi otteniamo patti diversi per i diritti sulle seterie francesi, allora io gli dirò che quest'approvazione condizionata del trattato equivarrebbe completamente al suo rifiuto.

La riduzione sulle sete rappresenta l'essenziale compenso di tutte le concessioni fatte a noi dalla Francia; essa è una delle basi principali delle transazioni che il trattato di commercio rappresenta. Ora se noi accampassimo all'epoca dello scambio delle ratifiche la pretesa di voler modificare quest'articolo, certamente la Francia non la vorrebbe accettare.

L'onorevole Senatore Audiffredi ieri mi diceva: è questo un modo speciale di trattare della Francia; ma io mi permetterò di osservargli che è un modo assai comune di trattare, e che è anche il nostro. Se il giorno dello scambio delle ratifiche la Francia venisse a dirci: i produttori di colza, per esempio, si lagnano perchè il diritto sugli olii d'oliva è più basso degli olii di altre materie inferiori, noi vi proponiamo di alzare i diritti sugli olii. Ebbene noi risponderemmo a questa pretesa rifiutando di passare alla ratifica del trattato di commercio.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Che se anche senza proporre un'accettazione condizionata l'onorevole Senatore Audiffredi mi domanda se, scambiate le ratifiche del trattato, noi abbiamo intenzione di aprire

colla Francia ulteriori negoziati per modificare i patti relativi ai diritti sulle sete, io gli dirò che mi duole di non potergli comunicare la voluminosa corrispondenza che esiste al Ministero su questa questione delle sete dalla quale egli vedrebbe che la questione fu ampiamente trattata; che la resistenza si è vinta e che le reciproche transazioni avvennero, e che finita una negoziazione, trovata finalmente una soluzione, il proporre di riparare la negoziazione medesima quasi immediatamente dopo, è fare un tentativo che noi non intendiamo di fare, perchè esso avrebbe certamente il più infelice risultato.

E mi permetta l'onorevole Senatore Audiffredi di aggiungere, parlando dell'avvenire e delle possibili modificazioni e dei possibili articoli addizionali che si potranno fare a questo trattato, mi permetta, dico, di soggiungere che i trattati di commercio oggi in Europa sono l'applicazione prudente, se vuoi, la applicazione circospetta, ma l'applicazione di un solo principio, di una sola tendenza, del principio del libero scambio, della tendenza ad abbassare le tariffe.

Ora io prevedo ulteriori trattati in cui la Francia e l'Italia abbasseranno rispettivamente le loro tariffe; ma non prevedo un trattato e non ne spero uno per il quale l'Italia e la Francia ritornino ad aumentarle.

A proposito del trattato di commercio mi corre il debito di rispondere all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, il quale ieri mi interpellò assai vivamente sull'affare delle miniere dell'isola dell'Elba.

Io credo che l'onorevole Siotto-Pintor abbia fatto di questo affare un giudizio poco esatto, e mi basteranno poche parole per ridurlo a proporzioni che io credo più vere.

Il Governo italiano possiede il monopolio delle miniere dell'isola d'Elba, monopolio che ha ceduto in parte ad una società industriale. Il Governo francese, nell'interesse di alcuni francesi proprietari nell'isola di Elba, e nell'interesse pure della metallurgia francese, poichè quel minerale ha alcune speciali facoltà che lo fanno ricercare dall'industria metallurgica, domandava che col trattato il Governo s'impegnasse ad applicare alle miniere dell'isola d'Elba il diritto comune della Toscana.

Duolmi che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor abbia portato, in questa discussione, nomi di signori e di signore francesi che non avevano veramente che farci.

L'Amministrazione che precedette l'attuale, di cui faceva parte l'onorevole generale Durando che siede al banco dell'Ufficio Centrale, non volle preoccuparsi, e bene a ragione, nè di tali interessi, nè di tali persone: disse che questa era materia legislativa, materia di competenza del Parlamento, e il Governo francese finì per riconoscere la giustizia di questa osservazione.

Se noi avessimo voluto prendere un impegno che passasse in qualche modo sulle prerogative parlamentari, ci saremmo legati con un articolo del trattato a

presentare un progetto di legge; avremmo seguito un esempio non nuovo, perchè il trattato di commercio dell'Inghilterra colla Francia contiene appunto molti articoli di questo genere; e il Governo inglese, come ognuno sa, è abbastanza studioso della dignità nazionale.

Ma noi non abbiamo fatto nulla di simile. Il Governo studiando questa questione si è raffermao in un'opinione che già aveva, vale a dire che con tutte le leggi di unificazione che si vanno giornalmente votando dal Parlamento, giovava presentare anche una legge, non già sulle miniere dell'isola dell'Elba, ma una legge che unificasse la confusa materia delle miniere in Italia. Il Parlamento la esaminerà, la discuterà, la emenderà, la rigetterà, farà quel che vuole.

Duolmi che il mio onorevole collega Ministro di Agricoltura e Commercio per un'indisposizione fisica non possa oggi assistere alla seduta: ma io prendo per lui l'impegno che quando egli difenderà questa legge, non uscirà dalla sua bocca nessun argomento che abbia fondamento in un impegno, in una promessa qualunque di carattere internazionale.

Passo ora alla convenzione di navigazione la quale fu l'oggetto di più severi rimproveri nei due recinti del Parlamento.

Io non nego che la convenzione di navigazione lasci qualche punto a desiderare; e se ciò negassi credo che noi e l'onorevole Senatore Scialoja non saremmo nella logica dei nostri principii, perchè quando il Governo negozia una convenzione di navigazione, esso desidera che contenga l'applicazione dei nostri principii, cioè quelli della più ampia libertà, e che si riassumono soprattutto in questo genere di convenzioni nella assimilazione completa della bandiera estera colla bandiera nazionale, e nella reciprocità, nella concorrenza reciproca del cabotaggio.

Ma se sotto questo rapporto la convenzione di navigazione non adempie a tutti i nostri desiderii può forse dirsi che essa riesca essenziale, dannosa agli interessi della marina nazionale?

Io non lo credo, e per provarlo dovrei ripetere molti degli argomenti che furono svolti dall'onorevole Senatore Scialoja; mi basterà dire (benchè l'onorevole Senatore ha talmente mietuto in questo campo che non ripeterlo credo sia molto difficile) mi basterà domandare in che cosa la convenzione di navigazione renda più grave lo stato attuale.

La convenzione di navigazione non rende in nulla più grave questo stato, anzi lo migliora perchè contiene l'abolizione dei diritti differenziali pel commercio diretto.

Ora nello stato attuale quale è lo spettacolo che presenta la nostra marina?

Il movimento generale della navigazione aumenta, e in questo aumento la bandiera nazionale ha più larga parte della bandiera straniera; la marina a vapore italiana è in continuo accrescimento in continuo sviluppo;

il cabotaggio che è in sofferenza dappertutto qui si trova pure in aumento.

La costruzione fervo nei cantieri su tutte le nostre coste, e quello che è più importante, i nuovi bastimenti si fabbricano su di una maggiore scala, sono di una più ampia portata; il che prova che la complessione della nostra marina si fa sempre più robusta col sistema della libertà, e che essa tende soprattutto a quella navigazione di lungo corso che solo costituisce la forza e la gloria di una marina mercantile.

D'altronde l'abolizione dei diritti differenziali pel traffico diretto debbe riuscire di gran vantaggio alla nostra marina; e chi non lo vede, quando si considera che il nostro commercio diretto colla Francia rappresenta il terzo della somma totale dei nostri scali?

È specialmente sui viaggi da Genova a Marsiglia, da Napoli a Marsiglia che i diritti differenziali possono realmente produrre uno squilibrio in favore di una marina ed a svantaggio di un'altra, perchè nei viaggi di lungo corso, della Plata, per esempio, del Brasile, il diritto differenziale rappresenta piccola parte sul totale delnolo, e questa differenza la navigazione italiana la può affrontare poichè gli Italiani navigano a molto miglior mercato che non navighino i Francesi.

D'altronde i diritti differenziali francesi non sono altro che una supertassa daziaria; e quindi essi non pesano su quelle mercanzie che sono ammesse in franchigia nei porti francesi, e fra queste ve ne sono delle più importanti per il nostro commercio indiretto e per le convenienze della nostra navigazione.

Viene finalmente la questione del cabotaggio, ed il Senato conoscere l'origine della concessione fatta alla Francia. Ma si dice, regolando questo fatto, voi avete portato un colpo mortale al cabotaggio a vela ed allo sviluppo della marina mercantile a vapore italiano.

L'onorevole Senatore Pareto ben a ragione diceva ieri che il cabotaggio è il semeaio di quella razza di uomini, parca, intraprendente di cui tanto si giova la nostra marina di lungo corso e tanto si giova la marina da guerra.

Ma, o Signori, l'onorevole Senatore Scialoja diceva testè che è ben più temibile la concorrenza che è fatta al cabotaggio in Italia ed in tutti i paesi dalle strade di ferro e dalla marina a vapore del paese stesso. Questa è necessità del progresso del tempo, è una legge del tempo, è una di quelle trasformazioni delle cose contro cui è impossibile lottare. Anzi questa concorrenza prova i progressi e lo sviluppo del paese.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Che se la concorrenza è così temibile e così preponderante pel cabotaggio a vela tra i porti principali dello Stato, questa concorrenza di strade ferrate, dei battelli a vapore, reca anche in quei porti un molto maggiore movimento il quale si distende nel circondario del porto stesso, ed è allora che il cabotaggio a vela trova la sua vera sfera d'azione, laddove è molto difficile che vadano a farvi

concorrenza i battelli a vapore francesi che hanno per scopo operazioni, speculazioni lontane e dirette, poichè il vantaggio della celerità ed esattezza del trasporto a quelle piccole distanze scompare, ed invece è vantaggio del cabotaggio a vela una modicità nei prezzi a cui non può giungere la vaporiera. Ma la concorrenza del cabotaggio dei vapori francesi impedisce, si dice, lo sviluppo della nostra marina a vapore.

Io potrei rispondere citando l'aumento che invece la nostra marina va tutti gli anni acquistando. Ma le compagnie a vapore italiane che fanno il servizio postale sulle nostre coste, sono compagnie sovvenzionate, e quindi le marine a vapore non sovvenzionate non possono fare la concorrenza. Io dico che un privilegio interno complicato da una protezione estera mi parrebbe pericoloso per la nostra marina mercantile a vapore.

Di fatti che cosa vediamo? vediamo le nostre compagnie postali, stimolate dalla concorrenza delle compagnie estere, fare molto più di quello che loro impongono i contratti che hanno col Governo, aumentare il numero dei loro vapori, aumentarne la velocità, la capacità per modo che può dirsi che questa concorrenza finora ci sia riuscita di grandissimo vantaggio.

Il Senatore Pareto diceva poco fa: badate, o Signori, che il materiale di una marina mercantile a vapore può riuscire di grande utilità, può essere necessario all'Italia in caso di guerra presentandosi imperiose circostanze.

Certamente quando si adducono queste considerazioni superiori noi tutti siamo disposti ad accoglierle.

Certamente l'Italia ha provato di saper posporre tutto alla considerazione della propria difesa. Ma qui vi è ancora una questione circa l'effetto della concorrenza e del regime protettore. Il giorno in cui avessimo bisogno dei vapori Accossato per trasporti di guerra, allora noi potremmo domandarci se questo materiale sarebbe stato migliore, sarebbe stato più copioso, se la compagnia Accossato invece di dovere lottare contro la concorrenza delle messaggerie imperiali, non avesse avuto a lottare che colla compagnia Rubattino o qualcheuna delle società che fa il servizio sulle nostre coste.

L'onorevole Senatore Pareto ed il Senatore Audiffredi hanno espresso l'intenzione di proporre l'uno la divisione della convenzione di navigazione dal trattato di commercio, l'altro se non erro la diminuzione della durata del trattato. Su ciò io credo più conveniente parlare quando verranno in discussione le proposte dei due onorevoli Senatori.

Altro non mi resta ad aggiungere.

Io dirò, siccome ieri diceva il mio onorevole amico il Ministro delle Finanze, che considerazioni politiche di un ordine accidentale non entrarono come non dovevano entrare nella negoziazione di questo trattato: che i buoni rapporti commerciali sono un'arra di buoni rapporti politici. Sta bene che aumentando i rapporti

colla Francia, aumentando la solidarietà degli interessi con essa noi assodiamo ed allarghiamo le basi su cui la politica dei due paesi deve concordare anche nelle questioni in cui era discorde; ma, o Signori, se il Governo avesse sacrificato un interesse vitale del paese per queste considerazioni, permettetemi che io vi dica che egli avrebbe scelto un mezzo ben infelice per raggiungere lo scopo desiderato; poichè quest'interesse sacrificato sarebbe come un germe di dissidio fra i due paesi, di divergenza fra la politica dei due Governi.

Presidente Il Senatore Audiffredi ha domandato la parola, ma io come custode dell'osservanza del regolamento debbo notare che egli ha già parlato due volte. L'articolo 35 del regolamento stabilisce che non si possa parlare più di due volte sulla medesima questione. L'articolo 64 stabilisce che la discussione generale si aggira sul complesso della proposta sia rispetto al merito, sia rispetto all'opportunità di essa.

Mi pare che il Senatore Audiffredi ieri ha sufficientemente sviluppate le sue idee sul merito e sull'opportunità del complesso della legge, per conseguenza, costretto da queste due disposizioni del regolamento, io non sarei nel caso di lasciarlo parlare senza un voto formale del Senato.

Senatore Audiffredi. Permetta che io domandi al Senato il permesso di parlare.

Presidente. Insistendo il Senatore Audiffredi nel domandare il permesso di parlare, mentre io credo che ciò prolungherebbe la discussione inutilmente, poichè gli sarebbe riservata la parola quando si tratterà dell'articolo e dell'applicazione del medesimo ai casi previsti tanto dalla convenzione, che dal trattato, io provocherò il voto del Senato.

Senatore Audiffredi. Se il signor Presidente vuole interrogare il Senato mi fa un favore.

Io non parlo per interesse.

Voci. Nessuno parla per interesse.

Senatore Audiffredi. Io parlo nell'interesse pubblico; è un sacrificio che io faccio, perchè mi sento incompetente io stesso a trattare una materia così importante; ma se si vuole, mi riservo a parlare quando si tratterà dell'articolo.

Presidente. Se si limita a parlare quando si verrà all'articolo speciale del trattato di commercio e convenzione di navigazione, circostanza nella quale potrà spaziare e dare tutti quelli schiarimenti che crederà, io accordo la parola al Senatore Stotto-Pistor.

Senatore Stotto-Pistor. Per non logorare il tempo prezioso del Senato mi restringerò a fare una brevissima risposta a due biasimi fattimi nella seduta di ieri dall'onorevole Senatore Audiffredi.

In primo luogo egli disse che io sono fanatico delle teorie.

Io gli risponderò che ogni parte del sapere umano consta di principii di due maniere: gli uni sono principii assoluti, gli altri sono principii relativi.

Io non dirò che l'economia politica abbia tutti i

principii assoluti come la teologia, ma egli è certo che se torremo affatto i principii assoluti, rigetteremo tra le non-scienze la nobilissima scienza economica.

I principii assoluti formano le scienze: i principii relativi formano le arti.

Ora che cosa è mai, Signori, l'economia politica?

Se mi si domandasse la definizione, direi essere quella scienza che insegna il libero scambio. Essa è l'essenza della economia politica, è la vittoria ultima della scienza nella lotta che da oltre un secolo dura.

Vi sono scienze perpetue, vale a dire che hanno una missione perpetua; le altre temporanee per ciò che hanno una missione soltanto temporanea. La scienza della guerra, per esempio, ha una missione temporanea: quando saranno costituite le nazionalità, cesserà isofatto la ragione più frequente o quasi unica della guerra.

Lo stesso è dell'economia politica: stabilito il libero scambio, cesserà, a così dire, la scienza dell'economia politica, perchè avrà raggiunto interamente il suo scopo.

Si fa presto a dire: fanatici! Dirò cosa che parrà paradossoso, ma pure dirò.

Il fanatismo, quando non passi certi confini e sia diretto a nobile scopo, è pure anch'esso utilissimo. Lo fu il fanatismo della protezione, perchè i suoi eccessi ci condussero alla libertà industriale e commerciale, tal che il sistema protezionista è oggi al più invisibile. Fanatismo!

Il fanatismo o meglio l'ardore religioso empì la terra del sangue di martiri, il fanatismo politico fece le nazionalità; il fanatismo dell'onore fa tuttodì gli eroi sul campo della battaglia.

L'onorevole Senatore mi accusa inoltre di avere io fatta allusione alla sua persona toccando della ingiustizia venuta da generale dei gesuiti. Chiedo perdono all'onorevole Senatore. Allora quando io dissi che il protezionismo. . . .

Senatore **Audiffredi**. (*Interrompendolo*). Io prego l'onorevole

Presidente. Mi scusi, signor Senatore, il Regolamento a cui sempre mi devo riferire, vieta assolutamente queste interruzioni, questi dialoghi tra un Senatore e l'altro; prego quindi il signor Senatore Sotto Pintor a volersi contenere nei termini prefissi dal Regolamento.

Senatore **Stotto Pintor**. Mi perdoni, io non sono inteso, oppure oggi sono troppo infelice nello esprimermi. Io respingo l'accusa che mi si fa di avere con quelle parole voluto alludere al Senatore Audiffredi, io dichiaro che niente fu più alieno dalla mia intenzione; io non volli, non potei volere dir questo; io non dissi mai questo dell'onorevole Senatore Audiffredi, il quale con commendevole lealtà non si perita di manifestare a quando a quando al Senato le sue profonde ed oneste convinzioni.

Dirò ora una parola su ciò che riguarda le miniere dell'Elba.

Io non voglio entrare a discutere quello che vi sia più o meno esatto intorno alle ragioni le quali abbiano potuto indurre il Governo italiano a dare una promessa di presentare al Parlamento una legge sulle miniere dell'isola dell'Elba. Ma il motivo che ne si adduce nella relazione premessa al disegno di legge non mi persuade punto o poco.

Perchè i fabbricanti in ferro levano lamenti dell'essersi abbassate le tariffe sulla importazione dei ferri inglesi, perciò appunto il Governo francese domanda all'Italia una legge che farà fuor di dubbio aumentare la lamentata importazione? Questa mi pare essere contraddizione. Io non intendo affatto, e permetteteci ch'io dica che da cinquanta e più anni che io vivo ho acquistato questa convinzione, che cioè quello che non intendo io non intendono nè pure gli altri, e quello che non intendono gli altri non intendo nè meno io.

Ripeto che non v'era dignità ad accettare questa quasi condizione impostaci dalla Francia. La quale avrà sibbene accettato il principio messo innanzi dal nostro Governo, non essere ciò obbietto di un trattato commerciale, ma frattanto ha impegnato il nostro Governo a presentare la legge nel senso da essa domandato. Ben so che la legge non forma parte del trattato. Ma data una volta la parola a una nazione possente quale è la Francia, io ritengo vincolato politicamente il Governo a presentare la legge di che si tratta.

A torto si duole il signor Ministro degli Esteri per ciò che io abbia messo innanzi nella discussione nomi di persone rispettabili. Io dissi un fatto a tutti noto, che cioè la signora marchesa di Boissy possiede una vastissima estensione di terreni minerali nell'isola dell'Elba. Reca ciò offesa a chicchessia?

Ripeto che anche in fatto di legislazione mineraria io voglio libertà assoluta; che l'ingerenza del Governo nella proprietà privata è biasimevole, ma che lo è anche più l'ingerenza del Governo straniero nella legislazione interna. Poniamo che la legge sia presentata. Che potrà avvenire, o Signori? Potrà avvenire ed avverrà facilmente che l'impero acquisti le proprietà della signora marchesa di Boissy, e voi mettetevi un pegno preziosissimo nelle mani d'una nazione straniera; voi avrete mestieri della Francia per le vostre fabbriche, avrete mestieri della Francia per gli armamenti; e la nostra marina, speranza dell'Italia, continuerà a vagire nella cuna.

Queste considerazioni io volli fare acciocchè il signor Ministro moderi l'espressione colla quale mi ha punto, affermando d'aver io fatto una grande questione di tal cosa che doveva piuttosto essere ridotta a minime proporzioni. Io non credo che sia piccola questione questa, e ciò non dico soltanto perchè tale sia la mia opinione personale, ma anche perchè avendone parlato con uomini competetissimi, mi mostrarono con argomenti irrefutabili il danno che verrebbe all'Italia quando di gran parte dell'isola d'Elba si rendesse padrone l'impero francese.

Presidente. Il signor Senatore Audiffredi aveva domandato la parola per un fatto personale, ma siccome il Senatore Siotto-Pintor ha fatto una dichiarazione che mi pare tolga ogni specie di pericolo d'imputazione a lui di un fatto che non possa ammettere, così non credo più che sia il caso di dargli la parola per un fatto personale.

Senatore Audiffredi. Il signor Senatore Siotto-Pintor, poco moderato nelle sue espressioni m'ha lasciato ..

Presidente. Mi permetta che legga l'articolo del regolamento. Bisogna applicarlo a tutti, altrimenti non ci sarebbe il mezzo di regolare le discussioni.

L'art. 36 del regolamento dice:

« Ogni personalità è interdotta. Ogni imputazione di mala intenzione dà luogo all'immediato richiamo all'ordine. »

A norma di quest'articolo prego per conseguenza il signor Senatore Audiffredi di voler desistere, perchè non c'è più materia d'imputabilità di un fatto personale.

Senatore Audiffredi. Non posso desistere, e per rispetto al Senato e per quello che ci dobbiamo vicendalemente. L'onorevole Senatore Siotto-Pintor ha lasciato sfuggire parole che mi hanno ferito. (*Rumori di disapprovazione.*)

Senatore Siotto-Pintor. No! no! non è vero.

Presidente. Prego il signor Senatore....

Senatore Audiffredi. Io non posso tollerare che...

Presidente. La prego, signor Senatore, di non entrare in tali particolari.

Senatore Audiffredi (con forza). Domando allora che il Senatore Siotto-Pintor ritiri queste parole, perchè non voglio essere deriso da un uomo così eccentrico come è il Senatore Siotto-Pintor. (*Rumori da tutte le parti e voci: all'ordine, all'ordine.*)

Presidente. Debbo pregarlo di non andar oltre, e dichiarare che per le parole ultimamente dette dal Senatore Siotto-Pintor era esclusa ogni specie di richiamo quale renderebbesi intempestivo ed inconveniente, e che l'osservazione che ella, signor Senatore, ha creduto di dover fare è sconvenevole, a termini del nostro regolamento.

Senatore Audiffredi. Ma io..

Presidente. Su questo, ripeto, non posso più accordarle la parola.

Interrogo ora il Senato per sapere se intende chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo ora l'articolo unico del progetto.

« Il Governo del Re è incaricato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione di navigazione ed al trattato di commercio conclusi colla Francia e firmati in Parigi il 13 giugno 1862 e 17 gennaio 1863. »

Presidente. Ho letto l'articolo unico del progetto, e qui debbo avvertire il Senato che, secondo i precedenti nostri, se non c'è osservazione particolare, non si legge il testo del trattato e della convenzione a cui il progetto si riferisce; se poi qualcuno dei Senatori intende muovere qualche osservazione o fare qualche proposta, allora questi domanda che si legga il testo degli articoli, su cui vorrebbe che la discussione fosse introdotta e si dà lettura dei medesimi.

Senatore Pareto. Io credo che sarebbe qui il caso di ripetere la proposta che io avevo fatta di dividere in due l'articolo unico del progetto, onde siavi maggiore libertà nel votare sopra le due cose che in detto articolo contengono, perchè potrebbe esservi chi volesse il trattato di commercio e non la convenzione di navigazione.

Io quindi proporrei si dicesse:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio concluso colla Francia e firmato a Parigi il 17 gennaio 1863.

» Art. 2. Esso è pure autorizzato a dare esecuzione alla convenzione di navigazione conclusa colla stessa potenza e firmata il 13 giugno 1862. »

Io non faccio questa mia proposta che per lasciare maggior libertà ad un corpo deliberante di votare sopra due soggetti per uno dei quali un Senatore potrebbe essere assenziente e per l'altro dissenziente.

Presidente. La proposta del Senatore Pareto sarebbe di dividere in due parti l'articolo unico per farne oggetto di due speciali votazioni.

Senatore Durando. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Durando. Che si voti per divisione questo è di regola, non ci può essere alcun dubbio; ma questa divisione non potrebbe assolutamente ammettersi qualora in qualche maniera s'anticipasse l'essenza del trattato il quale è complessivo. Già il Ministero attuale ha dichiarato in altro recinto (e non dubito che, occorrendo, lo ripeterebbe anche qui) che questo trattato è complessivo; se ne sono fatti due per l'ordine materiale delle cose, ma anticamente non se ne faceva che uno non è che per la divisione del lavoro che si è introdotto quest'uso dalla diplomazia.

Ma in questo caso è fuori di dubbio, e il Ministero attuale debbe certamente confermarlo, ed io lo posso dire con cognizione di causa perchè presi qualche parte a queste trattative, che il trattato di commercio e la convenzione di navigazione non ebbero luogo se non col patto espresso che le loro ratifiche si farebbero contemporaneamente; quindi il rifiuto di un trattato equivale al rifiuto dell'altro.

Ora venendo alla proposta dell'onorevole Senatore Pareto, dirò che il fare due articoli o la divisione della votazione, non recherebbe nessuna portata sostanziale

alla cosa, ma porterebbe l'inconveniente di rimandare alla Camera dei Deputati il trattato; epperò l'Ufficio Centrale dichiara che si oppone alla divisione così intesa dall'on. Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Non capisco come si possa fare questa divisione e non fare due articoli di questo articolo unico.

Senatore Durando. Ciò, ripeto, non varia la sostanza della legge, ma ne varia evidentemente la forma.

Senatore Pareto. Questa non può esser ragione perchè il Senato non possa fare quellq che crede di fare in proposito.

Senatore Durando. Comprenderei che si dividesse in due se ci fosse la più picciola utilità, ma non ne veggio l'ombra; solo ravviso il ritardo nell'approvazione d'un trattato, il quale è in sospeso già da due anni: e ritenga il Senato che ci sarebbe quasi una sconvenienza a protrarlo più a lungo. Ecco perchè pregherei il Senatore Pareto a recedere da una proposta la quale non ha praticamente la più piccola utilità.

Senatore Pareto. Non capisco come non si possa fare la divisione dell'articolo; eppure questo è l'unico modo di fare, perchè resti al Senato la libertà di votare sopra le due parti bisogna che siano due articoli diversi. Il dire poi che è impossibile di votare separatamente non l'intendo; ma la Francia stessa ha diviso in due questi stessi trattati e anche due son le epoche in cui sono stati conclusi, dunque non so vedere qual difficoltà vi sia a sciuderlo in due. Del resto me ne rimetto al Senato.

Presidente. La parola è al sig. Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Io debbo, a nome del Governo, confermare le parole testè pronunciate dall'onorevole Senatore Durando, e dichiarare che noi non possiamo accettare la disgiunzione della convenzione di navigazione dal trattato di commercio.

Ieri l'on. Senatore Pareto traeva un argomento in favore di questa separazione dalle diverse date delle convenzioni medesime.

Ora l'onorevole generale Durando che reggeva il portafoglio degli Esteri, e che diede istruzioni ai Plenipotenziari di firmare la convenzione di navigazione, dichiara quel che avrei dichiarato io in nome dell'Amministrazione crede degli impegni dell'Amministrazione antecedente, che fu firmata col patto espresso che le ratifiche non si dovevano scambiare che quando fosse firmato ed approvato anche il trattato di commercio.

Io combatto la separazione di queste due convenzioni, perchè sarebbe dannoso agli interessi e del paese, e del commercio italiano, sopprimere una convenzione in cui è pattuita l'abolizione dei diritti differenziali per il commercio diretto.

La combatto poi perchè nell'intelligenza presa fra i due governi, le due convenzioni non formano che un

solo sistema, che un solo trattato. Esse furono separate per l'ordine, e forse anche per non estendere i vantaggi accordati a noi colla clausola della nazione più favorita, ad altri Governi con cui non vi fossero convenzioni di navigazione. Ma i vantaggi e gli oneri dell'una convenzione si collegano strettamente con i vantaggi e cogli oneri dell'altra.

Noi non potremmo presentare allo scambio delle ratifiche, per gl'impegni assunti, una convenzione separata dall'altra.

L'onorevole Senatore Pareto può domandare la divisione dell'articolo; ed io spero che egli si limiterà a questo, perchè con tal sistema raggiunge l'istesso risultato che raggiungerebbe proponendo due articoli del progetto di legge, due articoli i quali dovrebbero poi esser rimandati alla Camera dei Deputati.

Essendo la divisione di diritto, noi non verremo a sollevare alcuna difficoltà.

Solo io farò al Senato, a nome del Ministero, la dichiarazione che venne già fatta alla Camera dei Deputati, vale a dire che, se una convenzione fosse respinta, il Ministero, valendosi del suo diritto, ritirerebbe l'intero progetto di legge.

Presidente. Il signor Senatore Pareto ha desistito dal fare una proposta formale.

Il signor Ministro degli Affari Esteri ha spiegato come questa simultaneità di voti entri nelle viste delle trattative e della conclusione del negoziato.

Se non ci è altri che domandi la parola, e faccia eccitamenti in proposito, porrò ai voti l'articolo.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Avrei una brevissima osservazione a presentare sull'articolo primo della convenzione, il quale pattuisce piena ed intiera libertà di commercio fra le due nazioni contraenti.

Alla piena libertà di commercio io credo che sarebbe condizione indispensabile l'abolizione dei passaporti.

Capisco come in un trattato che deve durare dodici anni non si sia trovato opportuno di statuire questa reciproca abolizione. Ma, per altra parte, siccome la Francia ha già con convenzioni speciali aboliti i passaporti a fronte di altre nazioni, credo che non possa avere difficoltà di abolirli anche di fronte a noi.

In ciò mi conforta la dichiarazione ufficiale fatta dal signor Baroche, Presidente del Consiglio di Stato, nella seduta del 25 febbraio 1862 del Senato francese, ove, discutendosi l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, interpellato l'oratore del Governo circa la questione dei passaporti, pronunziò queste testuali parole:

« Voici ce que j'ai à dire à ce sujet: Pour faciliter le commerce entre la France et les nations voisines, une mesure a été prise d'après laquelle, lorsqu'une nation admet le français à franchir ses frontières sans la présentation d'un passeport, la même facilité est admise chez nous par réciprocité.

» Il en est ainsi avec l'Anatolie, avec l'Amérique, je crois, et quelques autres nations. »

Ora egli è notorio che nel nostro paese già fin dai tempi in cui regnava il portafoglio degli interni il benemerito Ministro Farini, venne abolito l'uso di cercare il passaporto alla frontiera. Qualunque forestiero può entrare nel Regno senza subire la molestia del passaporto.

Io credo che se il nostro Governo facesse conoscere al Governo francese la pratica da noi seguita, questi non potrebbe a meno di far onore alla solenne dichiarazione in di lui nome pronunciata.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Io non potrei prendere un impegno positivo al riguardo, perchè è una questione di sicurezza pubblica intorno alla quale è necessario che qualcuno dei miei colleghi dica il suo avviso.

Io personalmente sono favorevole all'abolizione dei passaporti: epperò posso assicurare l'onorevole Senatore Giovanola che il Ministero esaminerà questa questione e terrà serio conto delle parole da lui pronunciate.

Presidente. Non domandandosi...

Senatore Audiffredi. Domanderei la parola per un incidente.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Le replicate dichiarazioni che mi sono state fatte dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor e da alcuni suoi amici, mi assicurano che non era assolutamente sua intenzione di offendermi, perciò ritiro ogni espressione troppo risentita che per avventura mi sia sfuggita e chiedo anche che non se ne faccia parola nei Resoconti del Senato e nel processo verbale.

Voti. Bene, bene.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola ed il progetto essendo costituito di un articolo unico, non si provoca il voto per alzata a seduta ma si procede immediatamente allo squittinio segreto.

Preveggo i signori Senatori che dopo questo squittinio si passerà alla discussione del progetto di legge sul dazio consumo, epperò il prego di trattenersi nell'Aula.

Prego il signor Senatore, Segretario, Arnulfo di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . .	78
Favorevoli	70
Contrari	8

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SUL DAZIO CONSUMO.

(V. Atti del Senato N. 61)

Presidente. Viene in discussione il progetto di legge per una tassa o dazio di consumo, portato all'ordine del giorno.

Spero che il Senato dispenserà il Presidente dal leggere il testo della legge.

Se non si fa osservazione si passerà alla discussione generale.

La discussione generale è aperta.

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Dalla Relazione risulta che l'unico cambiamento che abbia la Camera dei Deputati portato a questa legge fu una variante all'articolo 17, e nel rimanente furono approvati tutti gli emendamenti fatti dal Senato ch'ebbi l'onore di proporre. La Commissione vi propone ora di ammettere la modificazione di cui nell'articolo 17, ed io sono lungi dall'oppormi, ma parmi che a raggiungere completamente lo scopo che la Commissione medesima si prefigge, sia necessario che la facoltà accordata ai Comuni di cambiare la loro tariffa sia limitata a due condizioni, cioè: primo, che l'autorità finanziaria lo consenta; secondo, che il cambiamento debba farsi sempre in modo che le somme d'abbonamento si ricevino realmente senza aberrazione e con proporzioni giuste dai generi che colla legge presente si vogliono tassare.

È importante, anzi importantissimo che queste condizioni sieno rigorosamente osservate, e che il Ministro assuma l'impegno di fare in modo che lo sieno, in quanto che, se altrimenti fosse, si verrebbe a lasciare ai Comuni una facoltà esorbitante; si verrebbe a distrurre l'economia della tariffa, perchè già si disse in questo recinto, ed il Senato approvò, che la tariffa si fa nell'interesse generale, vale a dire proporzionandola all'importanza degli oggetti cui la medesima si riferisce. Dalla circostanza prevista dall'articolo 17 che i Comuni si rendono appaltatori del Dazio, non ne deve derivare loro la facoltà di cambiare la tariffa per modo che, quando prevalgono nell'amministrazione comunale coloro i quali abbiano interesse di aggravare, per ipotesi, la carne, possano gravare il vino, o gli spiriti, o i liquori, o la birra, o viceversa; insomma arbitrariamente facciano sopportare lo sgravio ad altri articoli di consumazione.

Questo è lo scopo principale dell'emendamento che si era dal Senato approvato, al quale non si volle sostanzialmente dalla Camera dei Deputati derogare; si volle soltanto, invece di farne una diretta disposizione della legge, che sia lasciata al Ministro la facoltà di provvedere a questo riguardo, sempre però osservata la ora detta condizione importantissima. Io quindi prego il signor Ministro delle Finanze a voler dichiarare al

Senato se accetta le due condizioni che elibi l'onore di accennare, e se inoltre voglia farne oggetto di un articolo di regolamento; il qual regolamento in questa parte sarebbe spiegativo di quel concetto legislativo che nella Relazione ampiamente si spiega.

Premesse queste dichiarazioni, che voglio sperare il Ministro delle Finanze vorrà fare, credo che il Senato passerà alla votazione della legge.

Presidente. Mi duole dover dire che avendo fatto verificare il numero dei Senatori, esso risulta manchevole d'assai per raggiungere il numero legale, il quale

era di 78, numero preciso a cui si è giunti nella precedente votazione.

Prego i signori Segretari di verificare di nuovo se siamo in numero.

(I signori Segretari verificano.)

Presidente. Il numero legale non è raggiunto, e perciò l'adunanza è sciolta.

Domani alle ore 2 continuazione dell'ordine del giorno della tornata d'oggi.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

LIX.

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Appello nominale — Aggiornamento della seduta a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Il signor Prefetto di Cremona fa omaggio al Senato di quattro esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863*.

Il Senato non essendo ancora in numero si procederà all'appello nominale, ed il numero degli assenti sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale.

Risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci — Audiffredi — Balbi Senarega — Beretta — Bevilacqua — Bolmida — Bona — Borghesi — Cadorna — Cambray-Digny — Cantù — Capone — Carradori — Cataldi — Colla — Colobiano — Conelli — Corsi — D'Adda — De Castilia — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — Del Giudice — Della Bruca —

Della Gherardesca — Della Verdura — Della Rovere — Di Negro — Di S. Giuliano — Doris — Farina — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoio — Gbigliani — Gianotti — Imbriani — Lella — Malvezzi — Mameli — Manzoni Alessandro — Martinengo Giovanni — Martinengo Leopardo — Matteucci — Melodia — Meuron — Montanari — Moati — Nigra — Oldofredi — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini Ignazio — Pallavicini Trivulzio — Pallieri — Panizza — Pastoro — Pepoli — Piria — Plezza — Porro — Prinetti — Roncalli Vincenzo — Salmur — S. Elia — S. Martino — S. Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Siamonda — Spinola — Taverna — Torremuzza — Torrigiani.

Presidente. Duolmi dover far noto al Senato che mancano più di 10 Senatori per raggiungere il numero legale: conseguentemente credo opportuno di sciogliere l'adunanza e rimandarla a domani.

Domani dunque seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane coll'ordine del giorno fissate per quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

LX.

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Continuazione della discussione sul progetto di legge per una tassa o dazio di consumo* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze in risposta alle osservazioni del Senatore Arnulfo* — *Approvazione di questo progetto di legge e di quello per una maggior spesa per il ristauvo del Porto di Brindisi* — *Discussione sul progetto di legge per la composizione delle Corti d'assise* — *Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dell'art. 1* — *Schiarimenti sull'art. 2 richiesti dai Senatori Chiesi e Pinelli e forniti dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Castelli Edoardo (Relatore)* — *Approvazione degli articoli 2 al 7* — *Osservazioni del Senatore Serra F. Maria cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione degli articoli 8 e 9 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri di Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono anche i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici di 250 esemplari del *Quadro statistico delle opere iniziate ed eseguite per conto nazionale negli anni 1862 e 1863.*

Il signor commendatore Fenicia del 7, 8 e 9 libro della sua *Politica.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA
O DIAIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione generale del progetto di legge relativo ad una tassa o dazio di consumo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ieri l'altro l'onorevole Senatore Arnulfo faceva alcune considerazioni intorno alla sola modificazione introdotta dalla Camera dei Deputati all'articolo 17 del progetto in discussione già votato dal Senato.

Egli desiderava alcuni schiarimenti, che sono molto lieto di poterli dare.

Esaminando la Relazione della Commissione della Camera dei Deputati che presentò quella modificazione, non che la discussione che al proposito ebbe luogo in Senato e le osservazioni fatte ultimamente dall'onorevole Senatore Arnulfo, a me sembra di poter con lui affermare che la modificazione introdotta coincide col pensiero che il Senato medesimo aveva espresso: non sia, cioè, che lo stesso pensiero in una forma più chiara; quindi io non ho difficoltà di dichiarare che nel regolamento sarà provveduto distintamente ai punti che furono ieri accennati dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. Se nessun'altro domanda la parola, in-

terrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiuderla, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo ora alla lettura degli articoli; prima però proporrei al Senato di procedere, dopo la votazione di questo progetto di legge, alla discussione di quello relativo al ristauo del porto di Brindisi, onde fare due squittinii segreti con una sola votazione.

Se non c'è osservazione in proposito s'intenderanno i due squittinii rimandati dopo la discussione del secondo progetto di legge che è pure portato all'ordine del giorno.

« Art. 1. È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni, secondo la tariffa A annessa alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 2. È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa B annessa alla presente legge.

» Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all'interno.

» Nella esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per decreto reale. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per l'applicazione della tariffa A i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono comuni

» Di prima classe quelli d'una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti;

» Di seconda classe quelli d'una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti;

» Di terza classe quelli d'una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti;

» Di quarta classe quelli d'una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti;

» Di quinta classe quelli d'una popolazione agglomerata inferiore a 8.000 abitanti.

» Di questa divisione si farà constare per decreto reale. »

(Approvato.)

« Art. 5. I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

» Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

» I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano domanda, od intendano man-

tenere o stabilire per conto proprio un dazio di introduzione.

» Le porzioni dei comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai comuni aperti. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il dazio sul consumo si riscuote, nei comuni chiusi, all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del comune.

» Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi.

» Per le bestie bovine macellate introdotte nei comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introcuttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 7. Se nel comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante un'equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel comune nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

» È permesso di tenere in deposito in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del comune. »

(Approvato.)

« Art. 8. Nei comuni aperti e per le porzioni dei comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori, sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri comuni.

» Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino, e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

» È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate quando, sia fatta in locali di spaccio al minuto. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un comune macellato in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia. »

(Approvato.)

« Art. 10. La riscossione delle tasse indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

» La riscossione dei dazi di consumo nei comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra, acque gassose, dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei comuni chiusi

(art. 7), potrà farsi per convenzione di abbuonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

» Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta, ossia *bolletta*, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento. »

(Approvato.)

« Art. 11. Per la tassa, per le multe e per le spese l'erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti. »

(Approvato.)

« Art. 12. L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione o da inesatta applicazione della tariffa si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

» I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

(Approvato.)

« Art. 13. È data facoltà ai Consigli comunali d'imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.

» I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.

» Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare e per quell'uso effettivamente consumati.

» Ai comuni chiusi è fatto pur facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

» Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa dei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa che i comuni possono imporre. »

(Approvato.)

« Art. 14. Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure per i privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 15. Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.

» La riscossione dei dazi comunali nei comuni chiusi e degli addizionali nei comuni aperti si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi. »

(Approvato.)

« Art. 16. È concesso ai comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo garantito sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i comuni.

» Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo e i comuni possono fare degli appalti. »

(Approvato.)

Presidente. Sull'articolo 17 che sto per leggere cade la variante introdotta dalla Camera dei Deputati.

« Art. 17. La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi comuni i quali ne facciano domanda, ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento. In questo caso sarà lecito ai comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'articolo 13 e d'accordo coll'autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

» Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge, per uva, mosto o vino immesso in un comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'articolo 19.

» Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo i comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge a quelle degli agenti governativi. »

(Approvato.)

« Art. 18. Quando nell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 19. Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

» 1° Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempersi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi;

» 2° Pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei comuni chiusi;

» 3° Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei comuni aperti;

» 4° Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa e per la circolazione dei loro prodotti;

- » 5° Per i modi di abbonamento e di appalto;
- » 6° Per le condizioni del trapasso degl'impiegati e locali dal Governo al Comune, e viceversa. »

(Approvato.)

« Art. 20. Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti; o notifici quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta. »

(Approvato.)

« Art. 21. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge ed alle discipline del relativo regolamento sarà punita con multa da 5 a 150 lire. »

(Approvato.)

« Art. 22. Gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

» Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'autorità competente.

» Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa. »

(Approvato.)

« Art. 23. I locali di fabbrica delle merci indicate all'articolo 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.

» Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

» In tempo di notte o quando i locali sono chiusi le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento della autorità giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

» Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti. »

(Approvato.)

« Art. 24. L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione. »

(Approvato.)

« Art. 25. Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusivo del regolamento doganale approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862 sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge; intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali. »

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

« Art. 26. La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione. »

(Approvato.)

« Art. 27. Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie parmensi, tutti i dazi di consumo, di provento erariale che sono ora esistenti nelle varie provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopraddetti.

» I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'art. 13, e verranno riecossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento.

» È data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, e i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13, nei comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite. »

(Approvato.)

« Art. 28. Passano a beneficio dei comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'art. 13 facoltà ai comuni d'imporre il Dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei comuni.

» La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti, finchè i comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'articolo 13.

» Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve »

(Approvato.)

« Art. 29. Tutte le leggi e decreti in quanto sono contrari alla presente legge sono abrogati.

» Saranno pure abrogati i regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al regolamento generale di cui è detto nell'articolo 19. »

(Approvato.)

Tariffa A. — Dazi di consumo (Articoli 1, 3, 4 e 5).

		COMUNI — CLASSE				
		Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
BEVANDE.		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Vino ed aceto in fusti	L'ettolitro	5 »	4 »	3 50	3 »	2 50
Vino ed aceto in bottiglie	L'una	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Mosto (nei soli comuni chiusi)	L'ettolitro	4 »	3 20	2 80	2 40	2 »
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (id. m)	Il quintale	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Alcool e acquavite a meno di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	L'ettolitro	12 »	9 60	8 40	7 20	6 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dall'alcoolometro di Gay-Lussac, e liquori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	L'una	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
CARNI.						
Buoi e manzi	Per capo	30 »	24 »	21 »	18 »	15 »
Vacche e tori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Vitelli sopra l'anno	Id.	14 »	11 20	9 80	8 40	7 »
Vitelli sotto l'anno	Id.	9 »	7 20	6 30	5 40	4 50
Maiali (nei soli comuni chiusi)	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Maiali piccoli da latte (idem)	Id.	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Agnelli, capretti, pecore e capre (idem)	Id.	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carne macellata fresca nei comuni chiusi e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei comuni aperti	Il quintale	10 »	8 »	7 »	6 »	5 »
Carne macellata fresca porcina nei comuni chiusi	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Carne salata (idem)	Id.	15 »	12 »	10 50	9 »	7 50

La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso, ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento in quei comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.

Tariffa B. — Tasse di Fabbricazione (Art. 2).

Birra	L'ettolitro L. 5 »
Acque gazoze	Id. » 3 »

Presidente. Metto ai voti le due tariffe che ho lette.
~~Chi le approva, sorge.~~
(Approvato.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL
RISTAURO DEL PORTO DI BRINDISI.**

(V. Atti del Senato N. 52)

Presidente. Adesso si passa alla discussione del progetto di legge relativo ad una spesa maggiore per il ristauero del porto di Brindisi.

Leggo il progetto di legge.
(Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di sei milioni di lire, per eseguire i lavori più urgenti di ristauero del porto di Brindisi. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questa somma verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici, in apposito capitolo, sotto designazione: *Ristauero del Porto di Brindisi*, e sarà ripartita dal 1864 al 1869 inclusive, in ragione di 1,000,000 di lire annue. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le spese per studi, per direzione e sorveglianza dei lavori saranno prelevate sui fondi assegnati dal precedente articolo. »

(Approvato.)

All'ordine del giorno dopo questi due progetti ve ne ha un terzo, quello relativo alla composizione delle Corti d'assisie, ma siccome non è presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia, e credendo necessaria la sua presenza per le spiegazioni domandate dall'Ufficio Centrale, così, ove non intervenga in questo frattempo, si rimanderà ad un'altra adunanza la discussione del medesimo.

Si procede allo squittinio segreto dei due progetti di legge or ora votati.

Mi vien riferito che probabilmente il signor Ministro di Grazia e Giustizia sarà qui a momenti, invito perciò i signori Senatori a fermarsi nell'aula, onde continuare l'ordine del giorno.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per una tassa o dazio di consumo:

Votanti 79
Favorevoli 70
Contrari 9.

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo ad una spesa per il ristauero del Porto di Brindisi:

Votanti 79
Favorevoli 64
Contrari 15.

(Il Senato approva.)

(In questo mentre entra nell'aula il Ministro di Grazia e Giustizia.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COMPOSIZIONE DELLE CORTI D'ASSISIE.**

(V. Atti del Senato N. 18)

Presidente. Viene ora in discussione il terzo progetto portato all'ordine del giorno, quello relativo alla composizione delle Corti d'assisie.

(Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dalla Relazione ho rilevato esser voto dell'Ufficio Centrale che dichiarassi, se l'art. 3 importi la deroga della facoltà accordata dalla legge organica al primo Presidente di intervenire nelle Corti d'Assisie e di assumerne la Presidenza. A me pare manifesta l'opinione che ha espressa l'Ufficio Centrale intorno a questo punto, che cioè l'articolo in esame non possa derogare alla facoltà concessa dall'alinea dell'articolo 44 della legge organica al primo Presidente. La legge che discutiamo non importa deroga, che a quelle parti della legge precedente che espressamente sono ad essa contrarie.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** In seguito alla dichiarazione del l'onorevole Guardasigilli sopra questo punto della legge, io non prenderò la parola sulla discussione generale; mi farò però ardito a chiederla poi sopra alcuni articoli intorno ai quali potrebbero occorrere schiarimenti. Spero che l'onorevole signor Guardasigilli vorrà essermi cortese di quelle spiegazioni che avrebbero per mira il buon andamento del servizio.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che si chiuda, si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Ogni Corte di assisie è composta di un Presidente scelto fra i Consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le assisie. Può esservi aggiunto come supplente un altro Giudice dello stesso tribunale. »

(Approvato.)

« Art. 2. Nei circoli di assisie, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, potranno essere designati due presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte d'appello nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale delle assisie. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesta la parola per domandare uno schiarimento al signor Ministro di Grazia e Giustizia intorno all'articolo 2 della legge che si sta discutendo. Nell'art. 444 del Codice di procedura penale è detto che, 24 ore dopo l'arrivo dell'accusato nella città dove deve essere giudicato e dopo la trasmissione degli atti prescritti dall'articolo precedente, il Presidente della Corte d'assisie, od il consigliere che sarà da lui delegato, interrogherà l'accusato.

Ora, quando due sono i Presidenti, come è detto nell'art. 2, certamente tutti e due hanno la facoltà di procedere all'interrogatorio. Da chi si dovrà fare quest'interrogatorio? Mi pare che almeno nel regolamento debba essere chiarito il modo ed il come e da chi debba farsi quest'interrogatorio.

Parimenti nel ruolo delle cause da spedirsi quando vi è un presidente solo, questo ruolo si forma dal Presidente, combinato col Presidente della Corte d'assisie e col Pubblico Ministero. Mi pare sarebbe conveniente stabilire nel regolamento che il ruolo debba essere combinato col Pubblico Ministero e con amendue i due Presidenti.

Ho fatto queste semplici osservazioni perchè, se il Ministero crede opportuno, possa essere provveduto a questi casi nel regolamento: ma non intendo di fare proposta d'emendamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prego l'onorevole Senatore Chiesi d'avvertire che il Presidente è in realtà sempre uno.

Nella legge si dice che possono essere due: essi però si alternano.

L'interrogatorio in ogni caso sarà fatto da quello che a sua volta presiede.

In quanto al ruolo è fissato dal Presidente della Corte d'appello, che non può certamente dispensarsi dal prendere gli opportuni accordi con tutte le autorità che possono contribuire a somministrargli le notizie opportune.

Del resto assicuro l'onorevole Senatore Chiesi che non sarà tralasciata, nel regolamento da compilarsi per la attuazione della legge, nessuna di quelle considerazioni che ha accennato per evitare gl'inconvenienti che potrebbero nascere.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Per mezzo del regolamento desidererei che potesse sciogliersi una difficoltà di qualche rilievo che a prima giunta sorge dai termini dell'articolo.

Si intese colla nomina dei due Presidenti di dare una maggiore facilità all'andamento delle Assisie; ma questa facilità, che realmente già si otteneva col sussidio che si prestavano reciprocamente i consiglieri deputati per un dato circolo d'Assisie, non si potrebbe ottenere, così compiutamente se si limita l'alternativa in guisa che una intera quindicina sia fatta da ciascuno dei Presidenti.

Tale è il senso che presenta la disposizione dell'articolo a prima fronte. Tuttavia rileggendolo attentamente si scorge essersi voluto dire che ciascuno presiederà alternativamente il dibattimento per una quindicina, nell'ordine che sarà determinato dal primo Presidente della Corte d'appello nel ruolo da esso formato.

Se si potesse intendere anche implicitamente compreso in questa facoltà del presidente della Corte d'appello, che nel formare il ruolo possa designare nella stessa quindicina l'uno e l'altro Presidente a tenere alternativamente i dibattimenti, egli è fuor di dubbio che il servizio si presterebbe con più agevolezza e si sentirebbe tutto il vantaggio del concorso di due Presidenti, laddove se necessariamente debbono essere due quindicine diverse, e i due presidenti debbono fare il servizio per due intiere quindicine, scompare l'utile di questa disposizione, perchè quel presidente che avrà terminato la sua quindicina anche senza l'aiuto del collega potrà cominciarne un'altra. Mi spiace discendere a questi particolari, i quali però non sono affatto insignificanti per il servizio.

Pertanto se si intende, che nel ruolo, che si formerà dal Presidente, possa anche stabilirsi alternativamente, durante una quindicina, il servizio dei due Presidenti in modo però, che vengano a prestare questo duplice servizio delle due quindicine, io credo che ne risulterà un vantaggio per l'andamento del servizio medesimo.

Senatore **Castelli Edoardo**. *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**, *Rel.* Non è senza ragione che nell'articolo 2 si è stabilito che il servizio verrà alternato fra i due Presidenti in ragione di quindicina.

Uno degli scopi di questa legge, anzi il principale, fu d'introdurre economie: questo mancherebbe, almeno in parte, se non si mantenesse l'art. 2 nei termini nei quali è concepito, perchè se il servizio fra i due Presidenti invece d'alternarsi di quindicina in quindicina, si alternasse di processo in processo, nella stessa quindicina, sarebbe indispensabile, che i due Presidenti si trovassero contemporaneamente nella sede della Corte d'assisie: quindi per una parte indennità doppia a due Consiglieri, per l'altra parte la Corte perderebbe contemporaneamente l'opera di due Consiglieri, mentre

che invece se il servizio è alternato per quindicina, un Presidente va a fare il servizio presso la Corte d'assise, e l'altro Presidente che è in riposo è utilizzabile presso la Corte centrale.

Quindi l'Ufficio Centrale non potrebbe consentire che si facesse mutazione al testo di questo articolo secondo, il quale deve essere inteso in questo senso, che il primo Presidente alterna una quindicina a Tizio, una quindicina a Sempronio, ma non può procedere in modo, che nella stessa quindicina intervengano due diversi Presidenti.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le mie osservazioni miravano ad ottenere quel maggiore utile, che risulta dal potersi alternare nella medesima quindicina il servizio tra i due magistrati a tal uopo designati. Convengo che per necessaria conseguenza si esigerebbe la presenza sul luogo dei due Presidenti simultaneamente per poter mettere ad effetto questo servizio, se poi ciò si crede di tanto momento, che debba impedire, che col regolamento si dia la facoltà al primo Presidente di poter anche stabilire il servizio promiscuo durante la medesima quindicina, in tal caso piegherò la fronte al tenore dell'articolo come sta.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. In principio di ogni anno giuridico, sono con Regio decreto designati i Presidenti ed i Giudici delle assisie. »

(Approvato.)

« Art. 4. Non potrà far parte della Corte d'assisie il Giudice del tribunale, che abbia atteso alla istruzione del processo di che è giudizio. »

(Approvato.)

« Art. 5. Mancando od essendo impedito il Presidente o i Presidenti delle assisie, saranno i medesimi surrogati dai Consiglieri che verranno designati dal primo Presidente della Corte d'appello. »

(Approvato.)

« Art. 6. Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei Giudici, verrà il medesimo surrogato dal Giudice del tribunale, che sarà designato dal primo Presidente della Corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal Presidente della Corte d'assisie. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario sono del pari ammessi alla Corte d'assisie. »

(Approvato.)

« Art. 8. In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due Consiglieri per ogni Corte d'assisie.

» Per gli effetti di tale diminuzione i posti che si

renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dar luogo a nuove nomine fino a che il numero dei Consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza della presente legge normalmente stabilito.

» I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti d'assisie nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

» È fatta facoltà al Governo del Re di devonire, nel personale dei Giudici dei tribunali di circondario a quegli aumenti, che in esecuzione della presente legge riconoscesse indispensabili. »

Senatore **Serra Francesco Maria**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Serra Francesco Maria**.

Senatore **Serra Francesco Maria**. Non ho chiesto la parola per fare osservazione alcuna, nè sulla sostanza del progetto di legge, nè sulle sue singole disposizioni.

Io sono persuaso che l'onorevole signor Ministro della Giustizia si prevarrà della facoltà che l'art. 8 gli accorda, in quella proporzione ed in quella misura che gli consentirà il buono e regolare andamento degli affari civili e penali nelle singole Corti d'appello dello Stato.

L'ho domandata puramente perchè una circostanza di fatto che passò inosservata per equivoco nella precedente discussione del presente progetto, qualora passasse inosservata anch'oggi potrebbe forse produrre nocumento alle persone, e creare anche qualche imbarazzo al signor Ministro della Giustizia.

Nel sistema di quest'art. 8 è fatta facoltà al signor Ministro di diminuire due Consiglieri per ogni Corte d'assisie, in ciascuna Corte d'appello.

Quando in questo recinto fu l'altra volta discussa la presente legge, parlandosi appunto di quest'articolo, e sul medesimo facendo il computo dei Consiglieri d'appello che potevano ridursi nella Corte di Sardegna, si disse: la Corte d'appello di Sardegna ha quattro circoli di Corti d'assisie, dunque si ridurrà di otto Consiglieri.

Questa circostanza in fatto non sussiste. Sta bene che nella legge organica del 13 novembre 1859 e nelle tabelle annesse alla medesima sono assegnate al distretto delle Corti d'appello di Sardegna quattro circoli di Corti d'assisie; di Cagliari, cioè, di Sassari, d'Oristano e di Nuoro. Sta pur bene in fatto che dall'attuazione di quella legge sino al presente, al principio d'ogni anno giuridico con decreto reale furono nominati i quattro Presidenti per queste Corti d'assisie; e per ciascuna i tre Consiglieri, due effettivi ed uno supplente che dovevano integrarle, ma sta pure in fatto che dal 1860 a questa parte tutte le quattro Corti d'assisie contemporaneamente non furono mai convocate, nè allo stesso tempo funzionarono.

Non lo furono, perchè era assolutamente impossibile che ciò si facesse.

La Corte d'appello di Sardegna secondo la pianta organica annessa a quella legge consta di 22 membri, compreso il Presidente unico, che è il primo Presidente; dico il Presidente unico perchè per una eccezione che non saprei come si potrebbe giustificare, quando quella legge fu fatta, mentre si lasciò nelle altre Corti d'appello meno numerose un Presidente di sezione, alla Corte d'appello di Sardegna, che prima ne aveva due non ne fu lasciato alcuno e furono invece apposte due virgole nella colonna rispettiva; così che la condizione che è fatta ai Consiglieri della Corte d'appello di Sardegna, nati nell'Isola, è questa: essi non possono mai ascendere a più alto grado, e devono deporre persino la speranza di vestire mai la toga presidenziale, a meno che si dispongano in vecchia età ad emigrare dal loro paese nativo.

Ma questo sia detto di passaggio, perchè non può far oggetto della presente discussione.

Ritornando al punto principale, la Corte d'appello di Sardegna dunque, compreso il primo Presidente, od il Presidente unico, come meglio piacerà al Senato di chiamarlo, è composta di 22 membri. Secondo la legge attuale se quattro Corti d'assise fossero state contemporaneamente convocate, sarebbe stata necessità assoluta che i quattro Presidenti uno per ciascuna di esse, ed i dodici Consiglieri, in tutto sedici membri, fossero occupati esclusivamente nel servizio delle assise, e tre di queste lontane.

Dal numero totale di ventidue, tolti sedici, rimarrebbero solamente sei per soddisfare a tutte le esigenze del servizio civile, della sezione d'accusa, e degli appelli correzionali. È saputo da ognuno che se in civile si deve secondo l'attuale codice di procedura giudicare in cinque, e forse non si potrà più col codice di procedura civile che fu non ha guari presentato a questa Camera, se si può dico in civile giudicare oggidì da cinque soli giudici, sei ne richiede la legge per integrare i giudizi correzionali in appello, così che se uno di questi o per incomodo di salute, o per assenza legittima, o per motivo d'astensione legale o per motivo anche di delicatezza, manca, ciascheduno vede che il servizio correzionale non potrebbe assolutamente procedere, ed il servizio civile correrebbe ad ogni momento grave pericolo di arrestarsi.

Questo fu il motivo per il quale quattro Corti d'assise in Sardegna non furono mai convocate al tempo istesso, nè mai contemporaneamente funzionarono.

Adunque la base dalla quale si è partito nella precedente discussione fissando che il contingente riducibile nella Corte d'appello di Sardegna sia di 8, fu una base erronea assolutamente, insufficiente in fatto.

Quando alla prudenza del signor Ministro Guardasigilli, cui desidero che per lunghi anni non sia dato un successore, parrà opportuno di ridurre nei termini di questa legge, il numero dei consiglieri della Corte di

appello di Sardegna, io confido che egli terrà conto di questa mia osservazione; limitando, nel caso, a soli sei la riduzione, la quale intanto non potrebbe mai essere di otto, in quanto che erronea in fatto è la base sulla quale quest'ultima vorrebbe appoggiare.

Queste osservazioni ho creduto di dover fare perchè, d'averla io fatta quando ho potuto, risultasse dagli atti della presente discussione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. In questo punto il Ministro Guardasigilli non potrebbe in alcun modo ridurre il numero dei Consiglieri della Corte d'appello di Cagliari o di altre Corti, perocchè fu stabilito per molte ragioni, che qui tornerebbe vano il ripetere, non doverci rimuovere i Consiglieri i quali si trovano già in ufficio. Da questa legge dunque la conseguenza che risulterà si è che la Corte potrà adempiere meglio e più agevolmente al suo compito, in quanto che l'ufficio finora tenuto da alcuni Consiglieri delle Corti di appello, sarà d'ora in poi a carico dei Giudici di Circondario.

Il dubbio potrebbe essere per l'avvenire, e questo dubbio speriamo, volendo augurare bene a coloro che amministrano la giustizia, che si verifichi in un tempo lontano. Ma anche in questo tempo lontano l'articolo 8 io non l'ho inteso in altro senso, nè credo l'abbia inteso il Parlamento se non in questo, cioè che sia in facoltà del Ministero di ridurre quel numero di Consiglieri i quali si reputerebbero assolutamente esuberanti.

Signori, noi ci troviamo in tali congiunture (e questa fu la considerazione per cui fu dettato l'articolo 8), nelle quali sarebbe difficile a tutti il poter dire che ad una Corte d'appello bisogna questo o quel numero di Consiglieri.

In molte parti del regno la legge organica è nuova, le circostanze sono straordinarie; in alcune Corti difettano gli affari civili, in altre abbondano gli affari penali, ed il voler determinare fin d'ora esattamente il numero dei Consiglieri che è richiesto in ciascuna di esse, perchè procedano regolarmente, sarebbe temerario e pericoloso.

Io credo che il Senato non potrà non essere compreso dal sentimento che l'amministrazione della giustizia debba essere tutelata e che per nessun rispetto, nè per ispirito di grettezza o di economia debba essa mai soffrirne nel suo andamento, e credo conseguentemente che quest'articolo stabilisca bensì il principio di potersi fare una diminuzione, non surrogando alcuni Consiglieri, ma che non sia fin d'ora questa diminuzione inalterabilmente fissata dall'articolo medesimo, lasciando al potere esecutivo di prendere quei provvedimenti che la prudenza e l'esperienza gli potranno suggerire, perchè si possa in appresso venire alla determinazione di un tal

numero, senza che questa misura possa mai compromettere l'amministrazione della giustizia ed il servizio del paese.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti l'art. 8.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 9. Tutte le disposizioni di leggi anteriori, contrarie alla presente, sono abrogate. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto prego il Senato di voler fissare l'ordine del giorno per i suoi lavori avvenire.

Al momento non ci sarebbero lavori in pronto per poter occupare il Senato, io proporrei quindi che si tenesse seduta giovedì, 21 corrente, alle ore 12, negli uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge, cioè:

1. Per la repressione del brigantaggio, e disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie meridionali;

2. Anticipazione sul tesoro nazionale d'un milione di lire per opere stradali provinciali nella Basilicata.

Alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Affrancamento dei canoni, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali;

2. Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario;

3. Locazione dell'opificio di Pietrarsa (di cui spero sarà in pronto la relazione);

4. Estensione a tutto il regno della legge sulla pubblica sicurezza;

5. Fondazione della Banca d'Italia.

Se non vi è osservazione in contrario terrà il Senato per assenti a quest'ordine del giorno.

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	79
Favorevoli	66
Contrari	13

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LXI.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario - Composizione degli Uffici - Congedi - Omaggi - Annunzio della morte del Senatore Plano - Estrazione a sorte dei membri della deputazione per assistere ai funerali del medesimo - Discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni territoriali - Osservazioni del Senatore Marzucchi a confutazione delle conclusioni dell'Ufficio Centrale - Considerazioni al riguardo del Ministro delle Finanze - Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor - Chiusura della discussione generale - Approvazione degli articoli 1 al 5 - Schiarimenti sull'articolo 6 chiesti dal Senatore Piazza forniti dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Duchoqu  - Farole al riguardo del Senatore Di Pollone - Approvazione degli articoli 6 e successivi e dell'intero progetto - Instanza per la sospensione della discussione del progetto di legge sulla Competenza in materia penale dei Giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.

La seduta   aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che   approvato senza osservazioni.

Presidente. Prima di tutto si proceder  al sorteggio per la formazione degli Uffici.

Gli uffici del Senato risultano composti come segue:

UFFICIO I.

Desambrois	Tanari
Malvezzi	Manno
Di Nociglia	Quaranta
Cataldi	Linati
Dalla Valle	Della Rovere
Sagarriga	Scovazzo
Melodia	Deferrari Raffaele

Pareto	Araldi
Montezemolo	Chigi
Notta	Carradori
Massa Saluzzo	Pallavicino Trivulzio
Marzucchi	Poggi
Correale	Roncalli Francesco
Martinengo Leopardo	Serra Domenico
Niutta	Belgioioso
Vesme	Mazara
Gianotti	Gravina
Ghigliani	Benintendi
Farina	Fanti
Roncalli Vincenzo	Piazza
Colobiano	Gonnet
Capriolo	Ricotti
Imbriani	Della Verdura
Colla	Marliani

UFFICIO II.

Coionna Andrea	Prudente
Cotta	Centofanti
Sella	Carbonieri
Cambray-Digny	Cibrario
Duchoqué	Piria
Balbi Piovera	Spinola
Alfieri	Villamarina
D'Azeglio	Strongoli
D'Afflitto	Dabormida
De Gasparis	Calabiana
Simonetti	Colonna Gioachino
Ferretti	Elena
Avossa	Bellelli
Giovanola	Serra Francesco Maria
Pandolfina	Castelli Michel Augelo
D'Adda	Di S. Elia
Arese	Gagliardi
Genoino	Scialoia
Musio	Torrigiani
Scacchi	Gioia
Panizza	Irelli
Salmour	Sforza
Fezzi	Bolmida
Filangeri	Pasolini
Ferrigni	

UFFICIO III.

Bonelli	Durando Giovanni
Arrivabéne	Conelli
Stara	Sauli Francesco
Puccioni	Casati
De Gori	Paternò
Castelli Edoardo	Bona
Di Giacomo	D'Angennes
Strozzi	Pepoli
Saluzzo	Dragonetti
Pallavicini Fabio	Sappa
Valerio	Gamba
Cozzadini	Natoli
Manzoni Alessandro	Serra Orso
Salvatico	Gualterio
S. Vitale	Riva
Di Laconi	Di Campello
Imperiali	Della Rocca
Pavese	Durando Giacomo
Corsi	Della Bruca
Siotto Pintor	Balbi-Senarega
Pallavicino-Mossi	Regis
Meuron	Piazzoni
Coppola	Cappono
Nigra	Marsili

UFFICIO IV

Sauli Ludovico	Breme
Oldofredi	Guardabassi
Sismouda	Oneto
Di S. Martino	Amari Professore
Bevilacqua	Porro
Lambruschini	Montanari
Vacca	Spada
Amari Conte	Imperiali
Ridolfi	Falqui Pea
Audiiffredi	Manzoni Tommaso
Di S. Cataldo	Gallotti
De Foresta	Mosca
Guevara	Di Pollone
Pizzardi	Lo Schiavo
Moscuzza	Ambrosetti
Matteucci	Torremuzza
Cadorna	Camozzi
Arnulfo	Galvagno
Prinetti	Doria
Di Fondi	Lella
Longo	Pastore
Torrearsa	Monti
Della Gherardesca	Moris
Canti	

UFFICIO V.

Quarelli	Manna
Melegari	Pallieri
S. A. R. il Princ. Eugenio	Ricci
Baracco	Di Revel
Merini	De Castillia
Vigliani	Paleocapa
Menabrea	Lecti
Varano	Di Negro
Martinengo Giovanni	Taverna
Beretta	De Sauget
Pinelli	Ceppi
Mameli	Demonte
Biscaretti	D'Afflitto
Del Giudice	De Ferrari Domenico
Borromeo	Acquaviva
Giorgini	Miglietti
Torrelli	Di Sonnas
Gallina	Caveri
Castagnetto	Borghesi
Serra Francesco	Pallavicini Ignazio
De Gregorio	Antonacci
Pernati	Lausi
Di S. Marzano	Chiesi
Nazari	

Presidente. Invito il signor Segretario Arnulfo a dar conoscenza di varie domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Gbighlini, Pallavicini Giorgio, Arrivabene, Roncalli Vincenzo, Chigi, Neuron, Dalla Valle, De Monte, Sagarriga-Visconti, Guardabassi, Miglietti, Panizza e Gallotti, colle quali gli uni per ragione di ufficio o di famiglia, gli altri per motivi di salute domandano un congedo, che vien loro accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Noto di una copia del *Rapporto amministrativo di quella Deputazione provinciale pel 1863.*

Il professore Francesco Filippis di 200 copie delle sue *Osservazioni sul 1. libro del Codice civile.*

La Camera di Commercio di Genova di 100 copie della *Relazione della Commissione incaricata di studiare la questione sul dazio dei zuccheri.*

Il professore Enrico Peasina del suo *Discorso inaugurale letto all'apertura degli studi nella R. Università di Napoli.*

Il signor Giovanni Leni Spatafora d'alcune copie d'un suo scritto per titolo: *La Colpe del Papato.*

Il professore Domenico Mallajoli d'una copia di un suo *Progetto di un Pantéon-Nazionale-Italiano Storico-Politico-Artistico.*

Il Comitato pel Monumento a Donna Eleonora d'Arborca da erigersi in Oristano, d'alcuni esemplari del *Manifesto d'Associazione pel monumento medesimo.*

Il Deputato D'Ondes Reggio, n. 60 copie delle sue *Avvertenze sull'incameramento.*

Il Sindaco di Teramo di 10 copie d'una *Memoria dell'ingegnere Clemente Maraini intorno ad un tracciato di ferrovia attraverso le provincie abruzzesi.*

Il signor Michele Solimene d'un suo *Rapporto letto alla Società di Mutuo Soccorso degli scienziati, letterati ed artisti in Napoli.*

Un gran lume d'intelletto s'è spento tra noi: dico male, o Signori, esso è salito verso quell'Essere Supremo che è fonte di verità e di vita, ed ha lasciato a noi una eredità d'affetti e di gloria.

Giovanni Plana morì ieri alle nove e mezzo del mattino dopo breve e penosa malattia.

Son pochi giorni noi lo vedevamo in questo recinto vigoroso d'aspetto come di mente; noi speravamo che quella vita così veneranda e preziosa fosse ancora per prolungarsi d'assai; ed ora per noi non resta che il doloroso compianto, e la contemplazione recente di que' tanti pregi che la storia della scienza italiana non lascerà certamente dimenticare. Ad essa e non alla debole ed inesperta mia voce è imposto di tributare il giusto encomio, che ne raccomandi ai posteri l'esempio.

Dirà la storia dei grandi lavori scientifici del Plana, cominciati nella più verde sua età, e proseguiti fino nei brevi intervalli di quiete che gli dava l'ultima malattia, lavori riputatissimi anche da coloro che hanno

l'uso ed il diritto di essere de' più severi estimatori di simili produzioni.

Noi qui stringendoci più d'appresso alla persona di lui ricorderemo quel desiderio del ben pubblico ch'egli manifestava con sì schietta energia, quell'esempio così commendevole ch'egli porgeva nell'adempimento del suo ufficio senatorio, quella maravigliosa sua facilità di congiungere colle più sublimi meditazioni della scienza le più avvenenti squisitezze delle lettere.

Permettete ancora, onorevoli Colleghi, che le mie particolari impressioni s'aprano l'adito innanzi a voi, e che mosso da queste, vi dica come l'illustre Plana, col quale da più di quarant'anni io ebbi la sorte di tener relazione, vagheggiasse nel mattino della sua vita, e quando pareva strana e quasi impossibile tale speranza, il risorgimento politico della Nazione Italiana; come sul tramonto degli anni ne salutasse con gioia l'avvenimento, come colla direzione superiore degli studi matematici pe' giovani che si destinavano alla carriera dell'armi egli preparasse quella splendida generazione che trae così giusto orgoglio dai nomi di Camillo di Cavour, di Luigi Federico Menabrea, di Alfonso della Marmora, di Giovanni Cavalli e d'altri non pochi che ne seguono le orme; come infine si associasse a tutto che di grande e di nobile gli lampeggiasse davanti agli occhi.

E se oltre all'uomo pubblico noi consideriamo in lui l'uomo privato, non potremo tacere dell'affetto che egli spandeva nella degnissima sua famiglia, che tanta parte era della sua vita, e tra que' che onorava della sua amicizia. Se non mi è concesso per ora di più estendermi sull'afflizione che risente per la perdita di così preclaro amico, non esito però a pronunziare, o Voi, Signori, farete eco alle mie parole, che la morte di Giovanni Plana è un lutto pubblico nel quale prenderà parte ogni ordine di persone colte in Italia, e primo fra tutti il Senato (*Hene! Bravo!*).

Il Senato, io credo, vorrà dare all'illustre nostro collega estinto una particolarissima dimostrazione di onoranza, di rispetto e di affetto, nominando una deputazione che sia incaricata d'intervenire domani alle di lui esequie.

Questo esempio è nuovo in Senato, ma l'eccellenza della persona verso di cui si vuol dare questa onoranza credo giustificherà la novità della decisione che esso sta per prendere.

Interrogo il Senato se ammette questa proposta che una deputazione composta, secondo l'uso, di sette membri con due supplenti ed il Presidente, estratta a sorte, intervenga domani, alle ore 4, alla sepoltura che si farà del Senatore barone Plana.

Chi intende approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Approvata.)

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho domandato le parole per annunziare al Senato che il Corpo universitario e tutti i dipendenti del Ministero dell'Istruzione Pubblica si associeranno ad un lutto il quale deve essere sentito, più che da altri, profondamente da tutti gli studiosi, e da tutti coloro che coltivano le scienze.

(Il Presidente procede all'estrazione dei membri per la deputazione che deve assistere ai funerali del barone Plana. La deputazione risulta composta nel modo seguente:

I signori Senatori Aresi, Ambrosetti, Taverna, Serra Francesco Maria, Cantù, Coppola, Sismonda; supplenti i signori Senatori Serra Francesco, Biscaretti.)

Presidente. S'intende che tutti gli altri Senatori che vorranno aggiungersi alla deputazione avranno posto con essa.

Naturalmente questa decisione del Senato porta che domani dovremo anticipare la seduta, perchè dovendo trovarsi alle 4 precise al sito d'onde partirà il corteo funebre, converrà che ci sia uno spazio di tempo sufficiente anche fra le 3 e le 4; onde io proporrei al Senato che domani si radunasse al tocco preciso.

Se non ci è osservazione in contrario s'intenderà già fin d'ora stabilito che domani l'adunanza pubblica del Senato incomincia al tocco preciso.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO
DEI CANONI, LIVELLI, CENSI, DECIME
ED ALTRE PRESTAZIONI TERRITORIALI.

(V. Atti del Senato N 69.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, livelli, censi e altre prestazioni territoriali.

Prego i signori Commissari di portarsi al loro banco.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Trattandosi di un progetto che già fu discusso dal Senato, secondo il solito praticato, ometterò di dar lettura preliminare del progetto di legge, e dichiaro immediatamente aperta la discussione generale.

Voci. Sì, sì.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prego il Senato a volere che la discussione si apra sul progetto di legge quale è tornato dalla Camera dei Deputati.

Ne darò appresso le ragioni.

Senatore Marsucchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marsucchi. Dalla relazione dell'Ufficio

Centrale si rileva come la disposizione dell'articolo 22 che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati a questa legge sarebbe dall'Ufficio respinto sul fondamento di una certa ingiustizia che si verifichi in quanto nel prezzo dell'affrancazione la legge toscana del marzo 1860 non valuta gli emolumenti eventuali consistenti segnatamente nei laudemii ai quali nel progresso dei livelli potrebbero aver diritto i domini diretti.

Io non starò a discutere sulla verità dell'osservazione fatta dall'Ufficio Centrale: io voglio anche ammettere che una certa lesione dell'interesse delle manifatture, tanto non esenti secondo la legge Toscana Leopoldina quanto esenti, possa verificarsi di fronte alla disposizione della legge del 1860. Ritengo però che questa lesione sia veramente minima perchè o si tratta di laudemii di ingresso o di laudemii di semplice passaggio, se si tratta di laudemii di ingresso, questi non possono aver luogo che nel caso di caducità colposa del livello, caso molto raro di fronte alla disposizione del diritto Toscano che ha reso necessaria, irrecusabile la rinnovazione del livello con che venne ad imporsi ai livelli della Toscana una specie di perpetuità.

Il soggettare i livelli Toscani alla legge che altra volta fu votata dal Senato e che oggi si ripropone alla sua votazione, sarebbe un parificare enti giuridici che non hanno somiglianza fra loro, poichè per quanto io non abbia pienissima cognizione del sistema livellare che vige nelle altre provincie d'Italia, non credo che vi siano disposizioni come quelle che sono in Toscana, che hanno ridotto i livelli quasi allodiali ed hanno stabilito che debba ridursi il canone livellare ai termini di corresponsività col fruttato del fondo. Ora se si tratta di livelli di manimorte non esenti che sono state quasi tutte ridotte ai termini dei nuovi regolamenti, debbono essere state fatte nuove stime, nuovi contratti, e il dominio utile paga un canone che corrisponde al fruttato del fondo, sicchè si tratta piuttosto di una specie di locazione, che di un vero livello, di una vera enfiteusi. Se si tratta delle manimorte esenti, come comunità, spedali, ed altri luoghi pii, e i livelli di queste manimorte o sono stati ricondotti a termini dei moderni regolamenti ed hanno già un canone che corrisponde al fruttato del fondo, o non sono ancora stati ricondotti, perchè non sia avvenuta la estinzione della linea e per la legge del 1860, nell'articolo quinto, se non mi inganno, questi livelli debbono, prima che si faccia l'affrancazione, essere ricondotti ai termini dei moderni regolamenti, e quindi il canone deve essere ridotto corrispettivo del fruttato del fondo, e l'affrancazione si deve fare di un canone corrispondente.

Ora, cosa avverrebbe da questi livelli di manimorte esenti, se per la Toscana si volesse adottare la stessa legge che si fa per le altre parti d'Italia? Il beneficio che le cause pie laicali risentono da questa condizione di doversi ricondurre i loro livelli ai termini dei moderni regolamenti sarebbe perduto; cosicchè se le comunità, se gli spedali percepiscono oggi un canone dal

dominio utile che non sia corrispondente al fruttato del fondo, secondo la legge che si vorrebbe far comune alla Toscana, perderebbero il vantaggio di questa nuova stima del valore del fondo e quindi dell'aumento del prezzo di affrancazione.

Non essendovi dunque parità fra i livelli della Toscana e gli altri livelli che si vogliono affrancare, non mi pare che si possa far comune alla Toscana una legge che regola enti giuridici diversi.

L'eguale determinazione sta bene nelle cose che sono pari; nelle altre no.

Faccio poi un'altra considerazione, o Signori. Di certo, il Senato vorrà credere che io non sono contrario all'unificazione.

Io amo ed ho amato l'unificazione, ma io amo che si faccia l'unificazione nelle cose che debbono avere una vita.

Se si trattasse di creare un nuovo ente giuridico, intendendo bene che quest'ente il quale dovrebbe avere una vita, l'avesse eguale per tutto. Ma qui non si tratta di dar vita ad una istituzione, si tratta di farla cessare. Ora se in Toscana l'istituzione giuridica dei livelli, questo modo di contratto contrario alla pubblica economia, la quale non vede di buon occhio la divisione del dominio diretto dal dominio utile, ebbe già la sua sentenza di morte, lasciate che muoia di quella morte, nè io vi contrasterò che gli altri livelli muoiano di un'altra morte che possa per avventura parersi migliore.

Per queste considerazioni, o Signori, io confido che il Senato vorrà ritenere l'articolo quale è stato formulato dalla Camera dei Deputati, e che rispetta la esecuzione della legge del 1860.

Faccio poi considerare al Senato che questa legge ha già avuto (io non vorrei affermare troppo) più che la metà della sua esecuzione.

Mi rammento, che quando avanti la Corte Suprema di Cassazione io ebbi a dare le mie conclusioni sopra una causa che allora si faceva appunto su questa legge del 1860 (io aprile, parmi, del 1862) erano allora più di 37 o 38 milioni che erano stati affrancati. Da quell'epoca a questa parte probabilmente il numero sarà di molto aumentato.

Non posso dar cifre precise, perchè non aveva preveduto di dovermi trovare alla discussione di questa legge.

Anche un'altra avvertenza è da farsi.

In Toscana oltre il principio dell'ammortizzazione vi è il principio della quasi allodialità, per il quale i livelli sono resi disponibili liberamente. Perciò hanno avuto una divisione massima.

Lo stesso livello sarà posseduto da sei o sette utilisti. Alcuni di questi utilisti fra i quali si trova diviso un livello hanno già affrancato, altri hanno ancora da affrancare.

Non sarebbe bello che lo stesso livello per una parte fosse affrancato con un sistema, ed il resto dovesse affrancarsi con un altro.

Quindi, anche per questa ragione parmi di tutta convenienza che l'art 22 venga mantenuto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per tutt'altra considerazione io giungo alla stessa conclusione dell'onorevole preopinante. Dico per tutt'altra considerazione perchè nella questione di diritto io non sarei competente, nè mi conviene entrare.

Il Senato ricorda con quanta difficoltà la presente legge sia stata votata.

Portata dinanzi all'altro ramo del Parlamento, il primo pensiero fu quello, e negli Uffici e nella Commissione, di capovolgerla.

Fu in gran parte, per la deferenza debita alle decisioni del Senato, fu in gran parte anche per insistenza del Ministro delle Finanze che la Commissione della Camera si indusse ad accettare il progetto di legge nei suoi articoli tal quale dal Senato era stato votato senza aggiungervi che una disposizione transitoria.

Dico per insistenza del Ministro delle Finanze, parendomi che nelle condizioni attuali del nostro credito sia assolutamente utile che quest'operazione si effettui, la quale classificando, come si dice, non in buon italiano, ma tecnicamente, una rendita, la sottrae dal mercato e tende per conseguenza ad accrescere il prezzo della rendita medesima. Se, come l'onorevole preopinante vi ha detto testè, nella Toscana si erano già fatte operazioni di tal genere per oltre trenta milioni, voi potete, o Signori, comprendere quanto una tale operazione estesa a tutta Italia possa recare di beneficio al credito nostro in questa materia.

È perciò, ripeto, che insistetti vivamente presso la Camera dei Deputati, perchè accettasse il progetto tal quale il Senato l'aveva votato, riservandomi coll'esperienza di proporre altre modificazioni in avvenire.

Ma essendo nate moltissime questioni relativamente alla legge toscana, per la sua non già solo incominciata, ma quasi compiuta esecuzione, la Camera stessa credette doversi aggiungere come disposizione transitoria quella che l'Ufficio Centrale per ragioni totalmente giuridiche preferirebbe di veder tolta.

Ma come io desidero, e credo che qualunque legge che votiamo nuova, debba applicarsi a tutte le parti del regno, così in questa parte che si riferisce non alla edificazione, ma alla distruzione, mi sembra non doversi respingere questa transazione; transazione che sola potè assicurare l'approvazione di tutti gli altri articoli alla Camera dei deputati quali erano stati dal Senato votati.

Dunque oggi rivolgo la mia preghiera per la medesima ragione al Senato perchè la legge da esso votata si accetti, e per l'articolo transitorio lo prego volergli fare benigna accoglienza, e ciò tanto più in quanto che ho la convinzione che se il Senato dovesse rifiutare la sua approvazione ad esso, e dovesse la legge essere di nuovo portata alla Camera dei Deputati, gli sforzi che si fecero forse non potrebbero evitare che la legge non

ai sconvolgesse. So bene che è nella natura del Governo costituzionale, che le leggi dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento sieno a vicenda modificate; ma il Ministro delle Finanze non può non porre nella bilancia l'immenso vantaggio, che la legge presente è destinata a recare all'erario colla massa di titoli di rendita pubblica che verrà ritirando dal mercato, per cui il valore della rendita nostra potrà notevolmente accrescersi.

Se vi fu occasione in cui ciò sia opportuno, essa è la presente.

Pertanto raccomando vivamente e all'Ufficio Centrale ed al Senato di voler accettare anche l'ultimo articolo transitorio, che dalla Camera dei Deputati fu introdotto.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Come il Senato ha potuto vedere, il signor Ministro Guardasigilli, al quale apparterebbe principalmente il ragionare intorno alla giustizia della disposizione, tace. E noi pure, di ricontro, taceremo. Non attaccati, non attaccheremo.

Noi potremmo perfino, se ce ne venisse il dextro impugnare la sostanza giuridica della legge di cui si tratta.

Veramente noi avremmo molte cose a dire intorno alle forme della legge 15 marzo 1860.

Essa fu pubblicata nel 27 marzo, giorno in cui i poteri dei Ministri erano cessati, ed il potere sovrano era stato assunto dal nostro benamato re Vittorio Emanuele II. Di sei Ministri ch'erano soli tre firmarono la legge. Essa non ebbe l'apposizione del sigillo dello Stato; non ebbe l'approvazione, fuvvi anzi protesta in contrario del Ministro di Grazia e Giustizia.

Ma se anche a noi fosse mestieri di entrare in quest'ordine di considerazioni, noi non vorremmo adoperarle per riguardo a quell'uomo più singolare che raro, del cui nome la legge si fregia, di quella forte e straordinaria individualità alla quale il Regno debbe tanta parte della sua unità e della sua gloria, e che l'Italia tutta dalle Alpi al Libibeo riverisce ed inchina.

Il discorso del signor Ministro delle Finanze ci venne mettendo innanzi considerazioni finanziarie alle quali noi non abbiamo posto mente nel dare il nostro preavviso. Noi siamo in prima partiti dal principio di giustizia, non parendoci, che dove una legge non sia giusta, nessuna considerazione d'altr'ordine possa soprastare alle considerazioni della giustizia.

Ma torno a dire, nè l'Ufficio Centrale ha creduto di doversi intrattenere delle considerazioni finanziarie, nè d'altra parte crediamo che si debba o si possa disconoscere il valore delle ragioni addotte dal Ministro di Finanze.

Adunque noi protestando unanimi che non intendiamo nè di un filo recedere dalle nostre convinzioni, per quanto s'attiene al principio della giustizia, lasceremo di buon grado le osservazioni testè svolte dal signor Ministro al savio apprezzamento del Senato.

Presidente. Se non si domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passerò alla lettura degli articoli.

Come ha udito il Senato, l'Ufficio Centrale domanda che sia ripristinato l'articolo diciassettesimo della legge, come già fu votato dal Senato, e si cancelli l'articolo ventesimosecondo aggiunto dalla Camera dei Deputati.

« Art. 1. I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al 5 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione. »

(Approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

» 1° Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

» 2° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

» 3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

» 4° Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia di una linea di tre generazioni almeno;

» 5° Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

» In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario.

» La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell' articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 0/0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 0/0 pel tempo che resti a decorrere fino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

» Per l'esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatré.

» Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita. »

(Approvato.)

« Art. 4. I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con prezzo in mano, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 0/0 iscritta sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 6. La rendita da cedere a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

» Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedere sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

» Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

» Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio. »

Senatore Plezza. Io desidererei una spiegazione dal signor Ministro sul modo di eseguire questa riduzione.

Si dice che la rendita da consegnarsi dovrà essere uguale al reddito del livello. Ora dopo che si è fatto il Gran Libro del Debito Pubblico tutte le rendite sono di 5 lire di rendita e sono proibite le cedole di rendita inferiore o che superiore non sia divisibile in tante 5 lire; io domando come si farà a consegnare al Corpo morale una rendita uguale al livello se il livello è inferiore a lire 5 o se superiore non sia divisibile in tante lire 5, per esempio, un livello di tre lire, come potrà farne l'affrancamento se non esiste una cedola di tre lire di rendita?

Non è un'opposizione che io faccio, è una spiegazione che io domando per capacitarmi della praticabilità della legge; perchè credo sia meglio che se dif-

ficoltà esiste questa sia trattata prima nel Parlamento anzi che lasciarla al regolamento, non essendo questa materia di regolamento e sulla quale possa arbitrarsi il Ministero.

Ministro delle Finanze. La questione proposta dall'onorevole Senatore Plezza, si scioglie, a mio avviso, come il caso della riduzione, nel caso delle sottoscrizioni pubbliche.

Senatore Plezza. Come farà, ripeto, chi ha un livello solo di tre lire? Il Corpo morale non ha obbligo di comperare a contanti le due lire di rendita che, oltre la rendita di lire tre dovuta, esistono nella cedola di lire 5 che gli è offerta dal livellario, e non è obbligato a liberarne il livello se non previa consegna di una cedola di rendita eguale al canone cioè di lire tre che ne tenga luogo. Non vi è forse pericolo che si stia votando una legge forse ineseguibile salvo in casi rarissimi perchè sono rarissimi i casi di livelli di lire 5 precise o che non contengano, divisi per 5, una frazione inferiore a lire 5 di rendita? Vorrei che il signor Ministro che certo avrà su di ciò idee più chiare rischiarasse i dubbi che offuscano la mia mente.

Senatore Duchoqué. La legge del Debito Pubblico prevede il caso di frazioni di rendita nel cambio dei vecchi coi nuovi titoli per l'effetto della unificazione, e dispone che si diano assegni provvisori che stiano a pareggiare le frazioni al di sotto della unità della rendita o le differenze tra i multipli della medesima.

Senatore Plezza. L'espedito proposto dall'onorevole proopinante di scindere la cedola di L. 5 in assegni provvisori non è accettabile nè legalmente eseguibile. La legge che creò il Gran Libro del debito pubblico italiano volendo che d'allor avanti nessuna cedola fosse di rendita inferiore alle L. 5 e ciò allo scopo di rendere più chiaro ed esatto il Gran Libro, inventò gli assegni provvisori per le frazioni di rendita inferiori a lire 5, e per forzare i detentori di questi assegni a riunirli presto in rendita di lire 5 ordinò che non gli si pagassero gl'interessi sin che la riunione in rendita di lire 5 fosse eseguita.

Contro una volontà così chiara di una legge fondamentale e contro una disposizione fatta per un motivo così giusto, chi potrà arbitrarsi con sottigliezze che fanno del sofisma di creare per altri motivi secondarii altri assegni provvisori? Chi lo facesse agirebbe contro la lettera e contro lo spirito della legge.

E se di questi nuovi assegni provvisori si sospende, come dei primi, a cui imitazione si vorrebbe crearli, il pagamento degli interessi, chi potrà obbligare il corpo morale ad accettarli o restare chi sa fin quando senza reddito?

Contrario come io sono al concetto della legge, mi astengo dal proporre emendamenti, e mi limito a sottoporre alla saviezza del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale questa osservazione affinché, se contro il mio voto si fa questa legge, essa sia almeno una legge eseguibile.

Senatore **Duchoqué**. La stessa difficoltà s' incontrò in Toscana appunto per le affraucazioni. Si pretese che la disposizione che la legge del debito pubblico aveva per il caso della unificazione, non avesse a tenersi per tassativa a questo solo caso, ma dovesse applicarsi anche agli altri nei quali per eseguire una legge s'incontrasse in frazioni di rendita. Fatto è, che per questo o in altro miglior modo che non saprei in questo momento riferire con precisione, si trovò tanto nelle istituzioni vigenti da vincere la difficoltà.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io credo che il Senatore Plezza bene si apponga nel suscitare questa difficoltà, mentre quanto diceva l'onorevole Senatore Duchoqué ha fondamento nella legge che ha disposto per l'unificazione de' diversi debiti dello Stato; tale legge ha detto che non si emetterebbero rendite al dissotto di L. 5, per la rendita del 5 per 0/0, ed ha dichiarato che allorchando si avessero frazioni al dissotto di questa somma si rimetterebbero a' titolari degli assegni i quali poi si potevano aggiungere ad altri assegni, per formarsi una rendita da poter essere iscritta.

Ma quando venisse il caso di un livellario il quale ha una rendita inferiore di lire 5, io non so come potrebbe liberarsi colla rimessione di una rendita che non potrebbe procurarsi. La disposizione poi invocata come esistente nella legge del debito pubblico non potrebbe mai per analogia essere applicata alla presente legge se una speciale disposizione non lo dice. La difficoltà, lo ripeto, esiste, e quando si presentassero assegni di una novella creazione all'amministrazione del debito pubblico, io non pongo in dubbio che la medesima si ricuserebbe d'inscriverli sul Gran Libro del debito pubblico perchè non potrebbe riconoscerne la legalità.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 6 che ho letto; chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 7. Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindennii o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'art. 1, sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 0/0 dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

• Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

« Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

• Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'art. 1° il 5 per 0/0 dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia.

• Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo. »

(Approvato)

« Art. 8. Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione. »

(Approvato.)

« Art. 9. Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

• Per tutte le altre rendite che non siano le esentive, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto. »

(Approvato.)

« Art. 10. Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato. »

(Approvato.)

« Art. 11. Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

• In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

• Se l'annua prestazione fosse da oltre 10 anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione. »

(Approvato.)

« Art. 12. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiziale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 13. Gli amministratori (o rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi. »

(Approvato.)

« Art. 14. Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero ipso jure dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno recusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza. »

» Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita. »

(Approvato.)

« Art. 15. Tutte le spese occorrenti per le operazioni in affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate. »

(Approvato.)

« Art. 16. Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 3 della legge che seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

(Approvato.)

« Art. 17. Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato. »

L'Ufficio Centrale ha detto nella discussione generale che intendeva serbare le sue convinzioni. Domando se intenda proporre qualche emendamento a questo articolo?

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Noi abbiamo detto che ci rimettiamo all'apprezzamento del Senato intorno alle osservazioni svolte dall'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Presidente. Non intende dunque di proporre alcun emendamento?

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. No, no.

Presidente. Allora metto ai voti l'art. 17. Chi lo approva, sorge.

(Approvato.)

« Art. 18. La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua. »

» Con legge speciale sarà provveduto all'affrancamento delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie. »

(Approvato.)

« Art. 19. Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che ri-

guarda la materia e il modo d'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa. »

(Approvato.)

« Art. 20. Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul Gran Libro al 3 per 100 si potranno continuare colla cessione di questa rendita. »

(Approvato.)

« Art. 21. Con regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

« Art. 22. Salve le disposizioni dell'art. 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle provincie toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge 15 marzo 1860, e dai decreti successivi, e nelle altre provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.

Risultato dello scrutinio segreto.

Votanti	85
Voti favorevoli	62
Voti contrari	23

(Il Senato approva.)

Prego i signori Senatori a riprendere il loro posto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.

La parola è all'onorevole signor Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Essendomi pervenuta ieri la Relazione dell'Ufficio Centrale, e desiderando io di meditare le ragioni tutte esposte in essa, prego il Senato a voler differire la discussione di questo disegno di legge dopo quello per l'estensione a tutto il regno della legge di sicurezza pubblica.

Presidente. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia desiderando che si postponga questo progetto di legge a quello sulla pubblica sicurezza, e di questo ultimo non essendosi distribuita la Relazione che oggi, sarà necessario aspettare a domani per intraprenderne la discussione.

Io proporrei quindi che il Senato si radunasse domani, come già dissi, al tocco preciso, per la discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza. Non facendosi osservazioni in contrario, terrò il Senato per assente a quest'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5).

LXII.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Discussioni sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza — Proposta del Senatore Farina, combattuta dal Ministro dell'Interno e dai Senatori Di San Martino, Lausi e Galvagno, ed appoggiata dai Senatori Castagnetto, Marlinengo e Ricci Alberto — Reiezione della proposta Farina — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli aggiunti 1 al 4 — Proposta del Senatore Capriolo sull'articolo 5, combattuta dal Senatore San Martino e dal Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 5 al 7 — Schiarimenti sull'articolo 8 chiesti dal Senatore Giovanola, forniti dal Senatore Di San Martino e dal Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 8 al 9 ter — Osservazioni del Senatore Castagnetto sull'articolo 9 quater, cui rispondono il Senatore Di San Martino ed il Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 9 quater al 15 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 4 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Si dà conoscenza di due domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Bevilacqua e Riva che domandano un congedo che loro è dal Senato concesso.)

Presidente. Prego i signori Commissari sul progetto di legge relativo all'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza di voler prendere posto al banco delle Commissioni.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

(V. Atti del Senato N. 63)

Presidente. Viene in discussione il progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Credo che il Senato, trattandosi di un progetto composto di molti articoli, vorrà, secondo il solito, dispensare il Presidente di darne preliminare lettura.

Non essendovi osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore Farina. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Nella stampa di questo progetto di legge vedo degli emendamenti; poi vedo il testo cogli emendamenti; desidererei sapere come si intenda di far procedere la discussione, se su tutti gli articoli o soltanto sugli emendamenti. Se è su tutti gli articoli non ho nulla a dire, ma se è soltanto sugli emendamenti, desidererei sapere come si concilia la cosa col l'art. 55 dello Statuto.

Presidente. Il signor Senatore Farina dirige le sue osservazioni all'Ufficio Centrale od al Presidente?

Senatore Farina. A chiunque, purchè mi si dia una spiegazione.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale crede che le disposizioni dello Statuto siano pienamente conciliate dall'articolo primo del progetto di legge il quale dichiara che si estende a tutto il Regno la legge di sicurezza pubblica pubblicata nelle provincie antiche nel 1859; abbiamo già altri esempi di leggi che hanno esteso a tutto il Regno altre leggi speciali; i Codici, fra le altre, furono estesi nello stesso modo; quindi l'Ufficio non vede che vi possa essere alcun ostacolo costituzionale a questo modo di esame che il Ministero ha proposto.

L'Ufficio ha avvertito nella Relazione che non intendeva nè per parte sua, nè come rappresentante delle proposte fatte negli Uffici di prendere un impegno assoluto per restringere la discussione ai soli articoli proposti: se qualche Senatore ha qualche idea oltre quelle che furono messe innanzi dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, crediamo che sia perfettamente padrone di manifestarla; ma intanto, ove non sorgano idee diverse ed ove siavi consenso universale per accettare la legge del 1859 delle antiche provincie, non vediamo che vi sia nè utilità nè necessità di farne discussione speciale e crediamo sia molto meglio accettare la legge col un articolo semplice di approvazione.

Senatore Farina. Domanderei di parlare.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Le spiegazioni che mi dà il signor Relatore, confesso che non mi persuadono nè punto nè poco.

Se l'onorevole signor Relatore mi avesse detto che tutte le disposizioni consistono in un articolo solo di legge col quale si manda a pubblicare in tutto lo Stato la legge sulla pubblica sicurezza, non avrei nulla a ridire, perchè quando vi è un articolo solo, più dell'articolo solo non si può discutere.

Ma quando si fa una serie di emendamenti alla legge, domando se sia logico che si emendi una legge che non è in discussione: e se in questo caso non diventi necessario di applicare lo Statuto come è nella sua retta e vera intelligenza.

Presidente. Permetta: l'articolo dello Statuto a cui

si riferisce l'onorevole Senatore Farina è l'art. 55 del seguente tenore:

« Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

» Le discussioni si faranno articolo per articolo. »

Senatore Farina. Articolo per articolo. Dunque quest'ultima frase mi pare tanto evidente che non ammette obiezioni in contrario. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Io non sono qua a fare osservazioni sul merito, perchè anzi in generale dichiaro che gli emendamenti, specialmente dell'Ufficio Centrale mi paiono assai giusti. Dico in generale, per quei pochi che ho potuto leggere, perchè questa voluminosa Relazione, essendoci stata distribuita appena ieri, confesso che non ho avuto il tempo di leggere tutto, nè di esaminare tutto: ma quei pochi che ho potuto leggere io non dissento di ammetterli. Dico però che quando ci è un articolo dello Statuto, mi pare che si debba osservare, chè conformemente a questo articolo sono redatti anche gli articoli del Regolamento del Senato, e che conseguentemente credo si debba aprire la discussione su ciaschedun'articolo.

Il dire che se vi è universale consenso non si debba discutere, è dire quello che si fa tutti i giorni, cioè, che quando è letto l'articolo, se nessuno domanda la parola, si passa oltre; ma non è dire che la discussione su questi articoli non si debba aprire.

Io conseguentemente faccio queste osservazioni, e lo sottopongo alla saviezza del Senato, che ne terrà quel conto che crederà.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. La cedo al signor Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io spoggio la proposta dell'onorevole Senatore Farina; ed osservo di più che, se la legge di cui si tratta fosse stata votata dal Parlamento, forse si potrebbe limitare la discussione agli articoli su cui cadono le modificazioni. Ma la legge di cui si tratta emanò durante i pieni poteri, il Parlamento non ne fu edotto, e quindi, venendo per la prima volta in discussione, ed essendo le sue disposizioni abbastanza importanti, parmi sia conveniente che si discuta articolo per articolo, onde giudicare sull'assieme della legge.

Presidente. La parola è al signor Relatore che l'aveva ceduta.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Mi rincresce che l'onorevole Senatore Farina non veggia un nesso logico tra la proposta dell'Ufficio Centrale e quella del Ministero; è un diverso modo di considerare la questione.

A noi è sembrato che non vi fosse alcun dubbio a questo riguardo.

Già nell'approvazione dei Codici si sono introdotte modificazioni, e non per questo è venuto in mente a nessuno che si dovesse discutere il Codice articolo per articolo.

Se l'onorevole Senatore Farina, se altri Senatori vedessero che qualcuna delle modificazioni proposte per sé sola, od abbia tal nesso cogli articoli che non sono proposti in discussione da non permettere che si lasci inosservata, noi crediamo perfettamente naturale che la discussione si faccia su di essa.

Ma intanto che cosa abbiamo noi sott'occhio? Abbiamo una legge proposta dal Ministero per estendere con modificazioni una legge già sancita, lo non credo poi che noi possiamo far distinzione tra le leggi promulgate con i pieni poteri, e quelle che hanno ottenuto la sanzione del Parlamento.

Il Re coi pieni poteri ha avuto la facoltà di vincolare i cittadini d'Italia alla osservanza di determinate disposizioni. Io non vedo che queste disposizioni possano distinguersi in alcun modo dalle altre leggi che il Parlamento ha votato.

Pertanto io non trovo nelle osservazioni che si sono fatte, motivi sufficienti per andare in una sentenza diversa da quella nella quale è venuto l'Ufficio Centrale ad unanimità, colla quale crede rendere un servizio alla cosa pubblica, perchè se si mette in discussione l'intera legge anche nella parte in cui non vi è necessità, è evidente che in questo ramo del Parlamento e nell'altro le discussioni che possono sorgere, saranno tali e tante che quella beata unificazione alla quale tutti tendiamo, sarà sempre una larva che ci sfugge dinanzi agli occhi; perciò intendo persistere completamente con intima convinzione, nella proposta fatta dal Ministero, perchè la giudico conveniente per procedere a questa unificazione.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Volevo fare osservare che la legge oggi sottoposta alla discussione del Senato non è la legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859; se fosse quella legge che il Ministero avesse proposta tale e quale o con qualche modificazione, allora sarebbe una nuova legge, e bisognerebbe certissimamente discuterla articolo per articolo, ma questa è una legge colla quale si propone di estendere a tutto il Regno la legge del 13 novembre 1859 come è accaduto per altre leggi....

Senatore Farina. Se è la legge del 1859 che si estende, perchè si varia da cima a fondo?

Ministro dell'Interno... Se volesse avere la bontà di non interrompermi, le sarei gratissimo; questa è una legge colla quale si estende con alcune modificazioni quella del 1859; quindi se si estendesse tale quale, starebbe l'osservazione, ma, lo ripeto, non è la legge del 13 novembre 1859: è una nuova legge colla quale

si propone di estendere quella legge, dunque gli articoli che vanno discussi mi pare, come benissimo diceva l'onorevole Relatore, sono quelli coi quali è estesa la legge del 1859, e quelli per cui sono introdotte modificazioni: faccio inoltre osservare al Senato che la disposizione dello Statuto si trova nella pratica compiutamente soddisfatta, imperocchè egli è evidente che se il Senato non vorrà approvare questo metodo, non avrà che a rigettare l'articolo 1 del progetto, e se non vorrà approvare nessuna delle modificazioni e vorrà che si estenda la legge del 1859 puramente e semplicemente, saranno da sopprimersi nell'articolo le parole *colle seguenti modificazioni*, e allora la legge del 1859 sarà estesa a tutto il Regno. Se poi gli onorevoli Senatori desiderano, che oltre a questi emendamenti ne siano introdotti altri o che taluno di essi non sia introdotto, è evidente che nel corso della discussione sarà libero ad ognuno il proporre modificazioni a questi emendamenti e aggiunte di nuovi, ma il risultato sarà evidentemente lo stesso; noi semplificheremo moltissimo questa discussione, noi la abbrevieremo, noi continueremo una pratica già stata adottata in molte circostanze, una pratica, o Signori, alla quale io credo, nell'interesse della pubblica sicurezza in Italia, grandemente conveniente che ci teniamo ben fermi, imperocchè io stimo che questo sia l'unico mezzo con cui, come diceva l'onorevole Di San Martino, possiamo giungere all'unificazione delle leggi in Italia che da tanto tempo si desidera. Ricordiamoci, Signori, che abbiamo innanzi a noi leggi della più alta importanza delle quali si è fatto già il terzo e quarto progetto.

Ogni Ministero che viene muta il progetto antecedente, quindi una nuova relazione dell'Ufficio Centrale; le discussioni già fatte in uno o nell'altro ramo del Parlamento debbono riprendersi; dal 1860 sono state deliberate dalla Commissione legislativa tutte le leggi per l'ordinamento del Regno, e le leggi più importanti sono ancora da discutere.

Signori! Io credo che andando di questo passo, sia impossibile che la cosa pubblica non se ne risenta, come pur troppo già in molte parti grandemente se ne risente; questo metodo il Ministero ha creduto dover adottare come quello ch'ei ravviava più conveniente per condurre all'unificazione da tutti grandemente desiderata, questo è il metodo che ha seguito nel proporre all'altro ramo del Parlamento la legge comunale e provinciale, questo fu seguito poc'anzi dal Ministero per molte altre leggi, e che seguirà necessariamente per altre ancora; io credo perciò che la questione sollevata sia di vitale importanza, e ritengo che il voto che il Senato sarà per emettere intorno alla proposta sarà uno di quei voti per i quali potrà essere o ritardata o affrettata l'unificazione delle leggi che debbano star a cuore di tutti di compiere al più presto.

Presidente. Il signor Senatore Farina formola in queste parole la sua proposta: *propongo che si discuta articolo per articolo la legge di pubblica sicurezza.*

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Soltanto per aggiungere alcune parole in risposta al signor Ministro.

L'onorevole Ministro ha creduto di venire ad eccitare lo zelo del Senato per accelerare la confezione delle leggi necessarie per la sicurezza dello Stato. La mia proposta non tende punto a ritardare le deliberazioni del Senato, ma a renderle conformi allo Statuto, e se è opportuno che le leggi sieno fatte, è ancora più opportuno che lo Statuto non sia violato.

Io non posso, come già dissi, rendermi alle ragioni che sono poste innanzi per sostenere la proposta, che cioè altre volte siasi agito in simil guisa. Lo ripeto, è stato approvato con un articolo solo il Codice, ed è stato mandato in esecuzione, ma altro è approvare una legge in complesso, e altro è far emendamenti a presochè ogni articolo della legge medesima.

Domando se sia parlamentare, se è mai accaduto in nessun Parlamento del mondo di fare emendamenti ad una legge che non è posta in discussione? Ecco a cosa la questione si riduce in definitiva. Quello che attualmente si propone è in opposizione allo Statuto, la mia coscienza non mi permette di intervenire in una discussione sulla quale, a mio senso, lo Statuto è violato.

Io ho creduto mio debito di dichiararlo perchè, sempre rispettando quello che il Senato sarà per decidere, io intendo di fare quello che la mia coscienza mi suggerisce.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Standosi per votare, io voglio dire perchè con mio dispiacere dovrò dare il mio voto in senso non favorevole alla proposta del mio onorevole amico e collega Senatore Farina.

Io credo di giustificare con due parole il voto mio. A mio senso la difficoltà statutaria, se nella mia coscienza la riconoscessi, sicuramente determinerebbe il mio voto senza riguardo alcuno.

Adunque intendo spiegare con poche parole come io qui non vegga violazione dello Statuto. Quando lo Statuto parla di un progetto di legge che sarà discusso articolo per articolo, intende, a mio senso, evidentemente di parlare di quel progetto di legge che è sottoposto all'attuale discussione di uno o dell'altro dei rami del Parlamento, senza riguardo a quelle altre leggi che già esistenti potessero venire accidentalmente modificate, ma che non sono presentate per iniziativa regolare alla discussione del Parlamento.

Prendo un esempio qualunque: supponiamo che ci fosse proposto o per iniziativa parlamentare o per iniziativa governativa una legge che si componesse di un solo articolo che dicesse:

« È abrogato l'art. 170, per esempio, della legge di pubblica sicurezza. » Non vedrei come, per adottare

questo progetto di legge fosse necessario di rimettere in votazione tutta la legge di pubblica sicurezza.

Se questa legge si componga di un articolo o di due, ciò a me basta per risolvere la questione di principio, poichè, nel mio modo di vedere, non posso scorgere cambiata la questione perchè il numero degli articoli sia di uno o di due o di venti.

Se il principio sta, sta per un articolo, e può stare per cento; occorre moltissime volte di votare dei progetti che dicevano: — è estesa la tale legge, ed è abrogata in qualche parte la tale altra e che non erano costituite che di uno o due articoli, e questi soli furono discussi.

La parola emendamento poi, a mio senso, non può applicarsi che alla modificazione di un progetto in discussione attuale, non alle modificazioni, o parziali cambiamenti che una legge può avere dal progetto stesso.

Ho creduto di spiegare questo mio concetto con brevi parole, per provare che se io non voterò conforme alla proposta dell'onorevole mio amico Farina, sarà perchè sono persuaso che lo Statuto non può essere violato secondo che egli crede.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole Senatore Lauzi. Prendo solo la parola per citare al Senato un esempio, ed è quello delle modificazioni del Codice di commercio, a riguardo delle cambiali e biglietti all'ordine; si discussero allora le modificazioni, ma non si discusse tutto il Codice di commercio.

Suppongo che qui non si trattasse di estendere la legge di sicurezza pubblica, ma unicamente di modificarla, e che il Ministero venisse a dire con un articolo 1, nella legge di pubblica sicurezza sono introdotti i seguenti emendamenti; questo non cambia la questione dell'essere o non estesa. Dico che il Ministero può venire a chiedere modificazioni alla legge di pubblica sicurezza.

Il Ministero dice, se accettate queste modificazioni che io desidero, la estenderò a tutto il Regno, se non le acconsentite, io non la estenderò.

Dunque io non vedo che vi sia violazione dello Statuto.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. L'onorevole signor Ministro dice che questa legge è nuova; e certo è tale per molte parti d'Italia. Ma essa venne emendata, ed anche per quelle provincie cui non ha accennato l'onorevole signor Ministro.

Ora, io domando, come si possa emendare una legge ed estenderla ad altre provincie, per cui diventa nuova, senza che venga votata, come richiede lo Statuto.

Lo Statuto, secondo me, deve essere intangibile. Il votare questa legge articolo per articolo non parmi

debba portare molto ritardo, nè credo per ciò valga la pena d'intaccare un sistema: epperò nel solo dubbio, io appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Farina.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Citerò un esempio che è perfettamente identico all'attuale.

Colla legge sulle privative industriali, che conosce benissimo l'onorevole preopinante, si propose al Senato dal Ministero, l'estensione della legge del 1859, che fu fatta precisamente, anche in forza dei pieni poteri, a tutto il Regno, con alcune modificazioni.

Il Senato la votò: fu portata alla Camera dei Deputati, e questa pure l'ha approvata.

Il caso è perfettamente eguale. Abbiamo dunque un precedente e del Senato e della Camera dei Deputati per ciò che si propone con questa legge.

Io perciò credo che il Senato non vorrà adottare un sistema diverso da quello stato già adottato da lui medesimo e dalla Camera dei Deputati.

Ministro dell'Interno. Aggiungerò due parole per respingere un'osservazione fatta dal Senatore Farina il quale disse: che io sono venuto a spronare il Senato. Io prego il Senato a credere che non ho inteso di fare un rimprovero, molto meno di mettere in dubbio la sollecitudine di esso: ho esposto una mia opinione, divisa dall'Ufficio Centrale, circa la necessità di fare presto, perchè sono d'avviso che anche colla migliore volontà del mondo, se noi dovessimo discutere tutte quante le leggi che s'intende estendere a tutto il Regno, quand'anche sedessimo giorno e notte, non giungeremo per molto tempo a fare la desiderata unificazione.

Osserverò poi che il Senatore Martinengo mi pare sia venuto innanzi con un argomento del quale, secondo me, il Senatore Farina, nell'interesse medesimo della sua proposta, non debbe mostrarsi troppo soddisfatto, perocchè egli ha detto non potersi estendere a tutto il Regno una legge, se non si discutono tutti i suoi articoli. Egli è andato molto più in là che il Senatore Farina non voleva; ed il suo argomento pare che provi troppo. Difatti proverebbe che in uno Stato com'è l'Italia, formatasi per annessioni, una legge che fosse in vigore in una sola Provincia, per estenderla alle altre, convenisse discuterla articolo per articolo.

Vi domando se questa sarebbe opera conforme alle urgenti necessità del paese nostro.

Questo non è neppure il pensiero dell'onorevole Farina in quanto che egli diceva che, se fosse stato un articolo solo, egli avrebbe perfettamente consentito che non si discutesse il resto; il suo era un orrore per gli emendamenti.

Quindi io spero che il Senato vorrà consentire nella proposta fatta dall'Ufficio Centrale, la quale è perfettamente conforme alle vedute ed al desiderio del Ministero.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore Farina ha domandato la parola per un fatto personale; io gliel'accordo, ma a condizione che egli non rientri nella discussione e che sia unicamente a termini del Regolamento riferibile a un detto od un fatto che gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori.

Senatore Farina. Io non mi sono mai servito, per quanto ricordo, della parola spronare: essa è antiparlamentare, e quindi non l'ho usata.

Non ho nemmeno l'orrore che mi venne attribuito per gli emendamenti: io ho semplicemente ripugnanza a votare emendamenti ad una legge che si sostiene dal Ministero e che non è in discussione.

Senatore Ricci Alberto. Pregherei il signor Relatore di volerci dire se sarà permesso di fare osservazioni sugli articoli della legge, in fuori degli emendamenti.

Col metodo proposto dal signor Ministro, mi pare che si tende semplicemente a far evitare la lettura di tutti gli articoli della legge non modificati, e se poi questi articoli sono intangibili, allora è un'altra cosa.

Senatore Alfieri. È da sperare che per rispetto al Senato questo non si farà.

Senatore Di San Martino, Relatore. Come relatore dell'Ufficio Centrale ho dichiarato nella relazione scritta, e l'ho ripetuto poc'anzi, che e per consentimento del Ministero e per opinione unanime dell'Ufficio era lecito sicuramente ad ogni Senatore di fare qualsiasi nuova modificazione che non fosse proposta nè dal Ministero, nè dall'Ufficio Centrale.

Noi abbiamo ciò non ostante creduto conveniente di suggerire al Senato di restringere la sua discussione alla parte che fosse veramente creduta necessaria di discutere; perchè abbiamo tenuto per fermo che nessuno, per semplice piacere di discutere, verrebbe a fare discussioni.

Senatore Ricci. Non è per desiderio di semplice discussione, è per dilucidare il principio, se effettivamente la legge sia esclusa dalla discussione.

Che vi possa essere un metodo di discussione più semplice, lo credo; ma desidero sapere se la legge sostanzialmente è anch'essa posta in discussione: e se è posta, allora, secondo l'articolo dello Statuto, dovrebbe essere votata articolo per articolo.

Ministro dell'Interno. Ho già detto ripetutamente, ed è stato ripetuto da molti altri, che oggi non si presenta la legge di pubblica sicurezza.

Quale sarebbe stato il metodo da seguirsi se si fosse voluto far quello che gli onorevoli Senatori desiderano? Sarebbe stato di presentare un progetto nuovo di pubblica sicurezza.

Invece si è creduto più semplice e più spiccio il proporre l'estensione della legge di pubblica sicurezza a tutte le provincie del Regno.

E si noti questa circostanza: in alcune provincie, meno la Toscana, questa legge è già estesa.

Ora adunque si tratta, come ha detto benissimo il

Senatore Galvagno, di modificare la legge del 59 e di estenderla così modificata a tutto il Regno. Evidentemente il risultato pratico sarà maggiore o minore secondo che le modificazioni proposte conseguiranno più o meno il consentimento della maggioranza dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento; se queste poi fossero così incomplete che la maggior parte dei Senatori avesse da fare un emendamento sopra ognuno degli altri articoli non emendati della legge del 1859, allora egli è chiaro che il nostro metodo non avrebbe avuto il risultato che ne speriamo.

Ma, Signori, nel Governi parlamentari è naturale che si faccia sempre assegnamento sopra lo spirito di conciliazione, dal quale ben sappiamo che tutti i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento sono animati; e vuoi fare anche talvolta sacrificio di qualche opinione di lieve importanza al desiderio che tutti sentiamo di unificare prontamente la legislazione dello Stato.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri che la aveva domandata prima.

Senatore **Alfieri**. Io vi rinuncio. Parmi che la cosa sia abbastanza chiara.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo Gio.** L'on. Senatore De Foresta ha citata la legge sulle privative industriali già da noi votata e testè ritornata al Senato dalla Camera dei Deputati, dicendo che io devo ben conoscerla per aver appartenuto all'Ufficio Centrale. Io gli farò osservare a mia volta che non c'è analogia fra le due leggi, in quanto che la presente è di natura troppo diversa. Inoltre di quella non fu neppure stampato il testo e non ne furono messi in discussione gli articoli, poichè gli articoli aggiunti erano affatto transitori e riguardavano l'estensione alle altre provincie di quei privilegi che in alcune si sono già ottenuti.

Quindi, a mio avviso, l'argomento da lui posto innanzi non calerebbe.

Presidente. Metto ai voti la mozione d'ordine del Senatore Farina, consistente in che si discuta articolo per articolo la legge di pubblica sicurezza.

Chi approva questa mozione d'ordine, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Prima di interrogare il Senato se vuol chiudere la discussione generale, pregherei il signor Ministro di dirmi se intende che la discussione proceda sul progetto dell'Ufficio Centrale, o se vuole che segua sul progetto da lui presentato.

Ministro dell'interno. Io consento che proceda sul progetto dell'Ufficio Centrale, giacchè quasi nella totalità io consento perfettamente nelle arretrate modificazioni riconoscendole molto migliorative del progetto del Ministero.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

I. (Articolo aggiunto.)

« È estesa a tutto il Regno la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza emendata in conformità degli articoli seguenti: il suo testo così riformato sarà pubblicato insieme alla presente. »

« Verrà pubblicata ed avrà vigore in Toscana la Sezione I, Capo III, Titolo II del Codice penale italiano. »

(Approvato.)

II. (Articolo aggiunto.)

« Nel nuovo testo da pubblicarsi, le parole *Prefetto* e *Sotto-Prefetto* saranno sostituite dove negli antichi testi della legge 13 novembre 1859 trovansi *Governatore* e *Intendente*. »

« Sotto la denominazione di *Sindaci* e di *Giudici di mandamento* si intendono compresi per gli effetti di questa legge i *Gonfalonieri* e i *Pretori*. »

(Approvato.)

III. (Articolo aggiunto.)

« L'amministrazione di pubblica sicurezza è, sotto la dipendenza del Ministro dell'interno, esercitata per ordine gerarchico dai *Prefetti*, dai *Sotto-Prefetti* o dai *questori*, dagli *ispettori*, dai *delegati* ed applicati di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

IV. (Articolo 2 della legge 1859.)

« Nelle città capoluogo di provincia delle quali la popolazione concentrata superi 60m. abitanti sono stabiliti uffizi di questura. »

« Il Questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori di sezione. I questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge. »

(Approvato.)

V. (Art. 3.)

« Presso gli uffizi di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di Questura, vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in varii punti della circoscrizione. »

Senatore **Capriolo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Capriolo.

Senatore **Capriolo**. Per me non so vedere troppa ragione della modificazione che con questo articolo si proporrebbe.

Coll'articolo 3 della vigente legge 13 novembre 1859 si sono creati i delegati mandamentali, ma nel tempo istesso nell'articolo medesimo si è dichiarato non essere necessario che per ciascun mandamento vi fosse un delegato, si dispone invece che un solo delegato possa esercitare l'ufficio suo per più mandamenti, a seconda delle esigenze delle rispettive località, come sarebbero riconosciute e determinate dal potere esecutivo.

Coll'attuale modificazione, i delegati mandamentali sono soppressi, ma viene nell'istesso tempo dichiarato che vi saranno delegati di pubblica sicurezza, una parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione, e così i delegati mandamentali sono diventati delegati di pubblica sicurezza, che saranno ripartiti in vari punti della circoscrizione.

In conclusione sarà sempre un delegato che veglierà alla pubblica sicurezza nel mandamento; ma non vuole l'Ufficio Centrale che sia un delegato *mandamentale* che compia quest'ufficio, si bene un altro delegato che trovi presso un ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura.

Se non si trattasse che di una modificazione *superflua*, non sarebbe neanche opportuno di far perdere un tempo che pel Senato è prezioso, ma io credo invece che da questa modificazione possano derivare conseguenze dannose.

E prima di tutto io prego il Senato di osservare che nella tabella n. 1 annessa all'attuale legge di pubblica sicurezza, è statuito che i delegati mandamentali di prima classe abbiano lo stipendio di L. 1,500, e quei di seconda classe di L. 1,200, mentre invece i delegati presso gli uffici di circondario hanno lo stipendio di L. 2,500 se di prima, e di L. 2,000 se di seconda classe.

Ora che cosa intende fare colla presentata modificazione l'Ufficio Centrale?

Intende scambiare i delegati mandamentali con delegati di pubblica sicurezza presso gli uffici di circondario, ed intende così assegnare stipendi maggiori, di pagare cioè i delegati con L. 2,500 a vece di L. 1,500 come si pagano oggidì?

Se fosse così, io non credo si possa giovare gran fatto alla finanza, mentre non si fa fare un passo di più alla pubblica sicurezza.

Abbiamo inoltre quest'altro fatto, che cioè vi saranno due categorie d'impiegati, una delle quali sarà strana assai, cioè la categoria degli impiegati che hanno un ufficio determinato e lo esercitano, e l'altra degli impiegati che saranno nominati e retribuiti, e tuttavia saranno appena in aspettativa di ufficio, dal che non si può sfuggire, dal momento che con questa modificazione è detto che parte dei delegati di pubblica sicurezza presso

gli uffici di Prefettura o Sotto-Prefettura e Questura sarà ripartita in vari punti della circoscrizione.

O nei capiluoghi di Prefettura, Sotto-Prefettura e Circondario non si nominano che gli impiegati indispensabili all'esercizio dell'ufficio di quel luogo centrale, ed allora non vi sarà modo di prendere una parte di costoro per ripartirli nei vari punti della circoscrizione; oppure nell'intendimento di compiere a questa esigenza della nuova legge viensi alla nomina di un numero di impiegati di molto eccedente al bisogno, ed allora la parte eccedente riscuoterà bensì lo stipendio, ma si starà intanto inoperosa per aspettare che in qualche località della circoscrizione si possa aver d'uopo dell'opera sua.

Spero che questi due inconvenienti e massime la dimostrata *superfluità* della modificazione indurranno l'Ufficio Centrale a recedere dal suo intendimento e a lasciare che sussista l'articolo attuale della legge di pubblica sicurezza.

Per me vorrei che si mantenesse l'attuale articolo della legge di pubblica sicurezza, perchè credo che non possa volersi al giorno d'oggi che la polizia sia esercitata dai sindaci come pur vorrebbe l'Ufficio Centrale.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. Io suppongo che l'onorevole Senatore non abbia letto la relazione dell'Ufficio Centrale, perocchè se l'avesse letta, avrebbe appunto veduto che l'Ufficio riconosce nel modo il più ampio ed il più esplicito che non è possibile nell'attuale condizione del popolo italiano, nello stato della sua educazione politica, affidare ai sindaci in modo generale la polizia.

Senatore **Capriolo**. Non ho ancora parlato di ciò.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. Nell'ultima parte del suo discorso ha detto appunto che l'Ufficio proponeva di dare la polizia ai sindaci. L'Ufficio ha detto che secondo il suo modo di vedere, sarebbe molto desiderabile che si potesse ciò fare, perchè quanto più uno Stato liberale, un paese parlamentare si incamminerà verso la restrizione degli uffici pagati per adottare il sistema degli uffici gratuiti, quando però lo possa fare effettivamente senza pericolo per la cosa pubblica, e senza che vi sia nessun dubbio che gli uffici ne scapitino, certamente si avranno notevoli benefici. L'Ufficio Centrale ha però detto essere sua opinione che per ora una delle cose dalle quali bisognasse assolutamente guardarsi, erano le utopie, ed ha collocato per ora fra queste la concessione della polizia ai sindaci, generalmente parlando; non si è dissimulato che questa polizia era stata data ai sindaci sotto l'impero francese, ed era stata anche assai bene esercitata; non si è dissimulato che era data ai sindaci sotto il governo assoluto di Casa Savoia, e che i sindaci l'esercitavano anche allora assai

lodevolmente, e quindi ha mostrato sperare che mediante un'iniziativa energica per parte del Governo, non debba essere tanto lontana l'epoca nella quale in Italia si potrà fare questa trasformazione, ma intanto non l'ha proposta.

Venendo ora alla questione sollevata dall'onorevole Senatore circa allo stabilimento di delegati mandamentali in modo uniforme per tutto lo Stato, comincerò, in quanto alla necessità di questa istituzione, dall'osservare che l'istesso Ministero che aveva promulgata la legge del 1859, in fatto non l'ha applicata, che gran parte dei mandamenti non ebbero i delegati mandamentali perchè si riconobbe che in quei mandamenti lo stato d'istruzione, lo stato di educazione politica dei sindaci era sufficiente per non averne bisogno, ed a noi è sembrato che il sistema adottato dal Ministero tendesse a dare legalità perfetta a quello che non ostante la pubblicazione della legge del 1859 era un fatto positivo, che tendesse a dare legalità perfetta al doppio sistema di mettere i delegati dove sono necessari e non metterli dove non lo sono.

Che cosa ha detto il Ministero? Ha detto: i delegati saranno a disposizione dei Prefetti e Sotto-Prefetti, e questi li metteranno dove è necessario.

Questa è la teoria spiegata dalla legge: io domando se questa teoria non è quella appunto che fu osservata dopo la pubblicazione in queste provincie della legge del 1859? Se pertanto la teoria era buona qui per parte di coloro che avevano fatto la legge, non vedo perchè non possa esser buona generalmente anche ora.

Le osservazioni dell'onorevole preopinante hanno una importanza in una cosa sola, ed è nella necessità di fare una lievissima modificazione alla tabella, tabella che non era unita al primo schema della legge redatto dal Ministero dopo le aggiunte al progetto presentato al Senato, e che per la stessa dimenticanza non si è unita al progetto che è ora in discussione.

Questa tabella parla di delegati centrali, di delegati presso gli uffici di circondario, e di delegati mandamentali. Bisogna sopprimere le parole centrali e mandamentali, perchè queste non sono necessarie. Non ci sono più nè delegati centrali, nè delegati mandamentali: sono tutti delegati a disposizione; e di questo parleremo quando saremo alla fine della legge, perchè è allora soltanto che sarà opportuno parlarne, come l'Ufficio si era già inteso, di fare una proposta al Senato a questo riguardo per correggere la dimenticanza in cui era incorso.

Presidente. Ella ha anticipato sulla discussione posteriore.

Senatore Di San Martino, Relatore. Ho anticipato sulla proposta che si farà allora per dare una spiegazione al preopinante, col quale del resto io mi accordo in un'altra serie di idee, nella quale riconosco che ha ragione, cioè sulla necessità che nella legge dei bilanci siano determinati per numero i delegati di 1^a e 2^a classe, acciocchè non nasca quel dubbio che avrebbe potuto

nascere, che tutti i delegati dovessero avere una paga superiore; cosa che non era nè nell'intendimento del Ministero, nè in quello dell'Ufficio Centrale.

Io ritengo pertanto che con queste spiegazioni i desideri dell'onorevole preopinante debbono essere sufficientemente appagati.

Senatore Capriolo. L'onorevole signor Relatore crede di poter dubitare che io abbia letta la relazione, perchè ho accennato ai sindaci, e non ho tenuto conto dell'osservazione che nel suo rapporto egli ebbe a fare intorno ai sindaci per l'esercizio della pubblica sicurezza.

Ma l'onorevole Relatore deve avvertire che io mi sono assolutamente astenuto di entrare in questa questione, perchè di essa è solo cenno nel successivo articolo 5, e mi riservava di farne parola quando esso sarebbe venuto in discussione.

In quanto alle osservazioni che ho addotte riguardo a questa modificazione quinta, mi è grato di avere già prodotto un utile effetto, quello cioè di far correggere la tabella annessa alla legge, perchè non facendolo sarebbero derivate conseguenze assai gravi per le nostre finanze.

Ma non per questo io credo che il signor Relatore abbia risposto a tutte le mie osservazioni. Egli per precipuo argomento adduce che sta bene di sopprimere i delegati mandamentali a motivo che lo stesso Ministero il quale fece la legge non ebbe ad applicarla intieramente a loro riguardo.

Prego il signor Relatore di avvertire che la legge fu fatta il 13 novembre 1859, ed il Ministero è uscito d'ufficio il 18 o 20 gennaio 1860; non aveva modo nè tempo per conseguenza di applicare la legge.

Del resto nello stesso articolo è detto che un solo delegato può bastare per più mandamenti; ed è questo il mio argomento principale per dire affatto *superflua* la modificazione che si vuole ora introdurre.

Ed in vero che cosa si fa con questa modificazione? Con questa modificazione si riserva al Governo di mandare nelle varie località di una circoscrizione, cioè nei mandamenti, dei delegati di pubblica sicurezza.

Ma buon Dio, a qual pro si tolgono ora i delegati mandamentali per mandare poi ad esercitarne gli uffici altri delegati di pubblica sicurezza, colla sola differenza che per costoro si sopprime la qualificazione di mandamentali?

A qual pro soprattutto che lasciando i delegati mandamentali possiamo facilmente determinarne il numero in una pianta; invece, preudendo ad arbitrio questi delegati delle Prefetture, non possiamo prevedere sin dove si andrà. È vero, il limite sarà definito dal bilancio; ma il bilancio è mutabile ogni anno, epperò non dà la stessa guarentigia di una pianta regolare.

Ma ho fatto un'altra osservazione, a cui non rispose l'onorevole Relatore; osservai che per provvedere all'esecuzione di questo articolo deve il Ministro togliere

parte de' delegati di pubblica sicurezza che sono presso gli uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura per ripartirli nei vari punti della circoscrizione; ma per portare una parte dei delegati di pubblica sicurezza in questi punti è necessario che in ciascun capo-luogo vi sia un numero eccedente di delegati, perchè se il loro numero è indispensabile per esercitare la pubblica sicurezza in quelle località centrali, non se ne può prendere una parte per mandarla nei vari punti della circoscrizione; che se si nomina un numero di delegati eccedente per le esigenze eventuali di quelle località che saranno giudicate bisognevoli di un delegato, abbiamo una parte di impiegati che intanto hanno nulla a fare, che insomma sono in aspettativa di ufficio, ma che però hanno la loro nomina e sono retribuiti.

Questo è un vizio capitale di questa modificazione per cui sarebbe molto meglio lasciar sussistere l'articolo 3.º della vigente legge, perchè lo ripeto in esso è fatta facoltà al signor Ministro di nominare delegati mandamentali dove e nel numero che gli torna meglio senza venire nella necessità di aggiungere ai capi-luoghi delegati più di quanto occorra, cioè, come dissi, in aspettativa d'ufficio.

Per ciò riservandomi all'uopo di parlare dei Sindaci per dimostrare al signor Relatore che ho letto la sua relazione rinnovo la mia istanza perchè non sia accettata la modificazione e sia mantenuto invece l'articolo della vigente legge 13 novembre 1859.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io riconosco coll'onorevole Senatore Capriolo che non vi è differenza sostanziale nelle due redazioni per ciò che riguarda la pratica applicabilità della misura; ma per altro osservo che la esperienza ha dimostrato come la disposizione dell'emendamento consentita dall'Ufficio Centrale risponda molto meglio alla verità.

L'articolo 3º della legge dispone esattamente come l'emendamento, che negli uffici di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di questura vi saranno applicati o delegati di pubblica sicurezza senza indicare quanti debbano essere, quindi quel rischio dell'imtemperanza ministeriale a cui alludeva l'onorevole Capriolo....

Senatore Capriolo. Si faccia la pianta....

Ministro dell'Interno. Questa pianta si farà.

Il signor Senatore Di San Martino ha già detto a questo proposito che fu un'ommissione tanto del Ministero quanto dell'Ufficio Centrale alla quale conviene riparare; nel detto articolo 3º si soggiunge che nei mandamenti vi sarà un delegato di pubblica sicurezza; questo alinea sembrava indicare che in tutti i mandamenti del Regno ci fosse un delegato di pubblica sicurezza come in tutti i comuni c'è un sindaco.

Se questa disposizione avesse dovuto applicarsi, il bilancio del Ministero dell'Interno si sarebbe trovato di molto aggravato; nell'altro alinea si dice poi: potranno però più mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione

di un solo delegato; questa pareva essere l'eccezione, mentre invece nel fatto è stata la regola.

Imperocchè ripeto, se noi non vogliamo aggravare di troppo il bilancio aumentando il personale già troppo numeroso e che trova immensa difficoltà ad essere reclutato nelle condizioni attuali della educazione pubblica in Italia, se non vogliamo in conseguenza accrescere gli inconvenienti gravi che sono lamentati in questa parte del pubblico servizio, è evidente che dovremo fare di tutto perchè queste riunioni di mandamenti si facciano il più possibile, e dovrebbero a tutto rigore essere fatte nell'atto in cui si nomina il delegato. Bisognerebbe che ci fosse prima una disposizione per la quale fossero fatte delle circoscrizioni delegatizie direi quasi. Ora, questo nella pratica non si fa, e nella pratica la disposizione dell'emendamento è quella che è costantemente applicata e che dovrebbe esserlo ancora necessariamente per un certo tempo, se noi vorremo provvedere da un lato alla necessità della pubblica sicurezza e dall'altro alle finanze dello Stato, cioè alla maggior possibile economia.

Signori, egli è evidente che se oggi nonostante il piccolo numero di delegati di pubblica sicurezza, abbiamo potuto provvedere, non dirò bene, ma in modo migliore a questo servizio in alcune provincie dove di questi ufficiali è maggiore la necessità, egli è stato perchè appunto abbiamo resi mobili, direi quasi, questi delegati, perchè abbiamo reso molto variabile a seconda della necessità l'applicazione di questa disposizione dell'articolo 3º, laonde è accaduto che mentre nelle provincie settentrionali del regno si è grandemente diminuito il numero dei mandamenti che sono provvisti di delegati perchè in alcune di queste provincie i sindaci possono abbastanza provvedere al bisogno, e quindi l'ufficio del delegato può essere maggiormente esteso quanto alla sua circoscrizione, invece vi sono delle provincie nelle quali è stato necessario quasi di applicarne due per ogni mandamento od almeno uno.

Le condizioni dei mandamenti sono necessariamente diversissime nelle condizioni attuali del regno, diversissime in quanto a popolazione e quanto a condizione di pubblica sicurezza e quanto a condizioni economiche. Come diceva poc'anzi, io prego il Senato ad avvertire bene queste circostanze: queste condizioni non sono permanenti, come p. e. in una provincia che stia presso la frontiera o che sia vicina ad un gran centro di popolazione, niente affatto; in alcune provincie variano da un momento all'altro per condizioni politiche o sociali od economiche in cui si trovano quelle popolazioni, laonde invece di avere come si hanno adesso dei delegati nei vari mandamenti che siano veri delegati mandamentali e di mettere una regola che non è osservata ed anzi forma eccezione cioè che nei mandamenti vi abbia un delegato di pubblica sicurezza, invece di fare riunioni di vari mandamenti in una circoscrizione delegatizia, le quali si fanno difatti, ma che non sono precedute generalmente da quelle dispo-

sizioni da cui dovrebbero essere a tutto rigore, preedute, si viene in fatto ad adottare le disposizioni dell'art. 3.º della legge attuale. E con questo 1.º alinea convenientemente esplicito come lo è nell'emendamento si dà al Ministero una facoltà la quale ha una remora nella legge del bilancio e nella pianta che sarà messa in fondo alla legge, come benissimo osservava l'onorevole Relatore. Questa potrà sempre essere sindacata dal Parlamento nella discussione dei bilanci, ma permetterà che la disposizione della legge sia una verità e che possa essere eseguita in modo corrispondente alle necessità del pubblico servizio. Di più osserverò che questo è certo un avviamento alla realizzazione di quel desiderio che nelle condizioni attuali credo un'utopia per la massima parte delle provincie (che non la è fortunatamente per tutte) ma che desidero grandemente cessi di essere un'utopia, imperciocchè cesserà di essere un'utopia quando l'educazione politica degli italiani sarà condotta a quel punto cui dobbiamo desiderare che giunga sollecitamente.

Senatore **DI SAN MARTINO, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **DI SAN MARTINO, Relatore.** L'insistenza del Senatore Capriolo tende ad ottenere che sia in tutto lo Stato quell'organizzazione completa per cui ogni parte di territorio abbia uno specialmente incaricato dal Governo di esercitare la polizia. Questo era l'intendimento della legge del 1859 che diceva: *Nei mandamenti vi è un delegato di pubblica sicurezza; potranno però più mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo delegato.* Sotto l'impero di questa legge, non vi avrebbe dovuto essere nessun mandamento che, o con commissarii proprii, o con commissarii estendenti la loro giurisdizione a più mandamenti, fosse senza delegato.

Ciò ch'io accennai poc'anzi si è che molti mandamenti non sono aggregati, nè lo furono mai e che invece dei delegati, la polizia fu sempre fatta dal Sindaco che corrisponde direttamente coi Prefetti e Sotto-Prefetti. Potrà citare infiniti esempi.

La nuova redazione del Ministero a che cosa adunque provvede? Provvede, a nostro avviso, a minorare le spese che si sarebbero fatte se si fosse data a questa legge tutta quell'applicazione che non le si è mai data; se si fosse data applicazione alla legge del 1859, certo le spese sarebbero accresciute di molto, e non era necessario il farle, noi poi eravamo convinti di questa verità, che non fosse necessario fare quest'estensione.

Abbiamo lungamente parlato nell'Ufficio Centrale dei metodi che si potevano adottare, ed ho dovuto riferire all'Ufficio le esperienze fatte, mentre ebbi la direzione superiore della sicurezza pubblica di queste antiche provincie dello Stato e mi ricordo che allora non in tutte le parti dello Stato i sindaci potevano compiere con regolarità il servizio, ma piuttosto che venire a proporre l'istituzione di delegati mandamentali, che assog-

gettavano queste provincie a spese di grande importanza, abbiamo voluto fare l'esperimento di aggiungere un solo delegato di circondario che fosse incaricato di porgere i punti principali, di mettersi in comunicazione con i principali cittadini, di formare le note dei malviventi, darle ai giudici, verificare in una seconda visita l'esito che avessero avuto queste note, e con questo sistema molto economico noi eravamo giunti ad avere nelle provincie dove si era fatta questa visita stati perfetti di tutti i malviventi per categorie, consegnati ai giudici con tutte le indicazioni dei modi con cui si erano potute raccogliere.

Ora, un sistema che liberava il paese da un triste spettacolo, come quello di avere in ogni mandamento impiegati che hanno poco da fare, era gradito al paese.

Quindi l'Ufficio Centrale, vedendo nella proposta del Ministero qualche cosa che si incamminava verso questo sistema, perchè raggiungeva il doppio scopo di disturbar meno i cittadini e di farli pagar meno, cosa importantissima specialmente in questi momenti, non può a meno di insistere perchè sia adottata la redazione proposta dal Ministero.

Presidente. Rileggo l'art. 5 per metterlo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

VI. (Art. 4.)

« Nel comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le attribuzioni sotto la direzione delle predette autorità. »

(Approvato.)

VI bis. (Art. 5 della legge 1859.)

« La nomina di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del Ministro dell'Interno. »

« La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al Prefetto. »

(Approvato.)

VII. (Art. 133.)

« Sono agenti di pubblica sicurezza i Carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri. »

« Il Ministro dell'Interno d'accordo con quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici può anche per speciali servizi attribuire la qualità d'agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento. »

« I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli

ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale. »

(Approvato.)

VII bis.

« I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

» Queste guardie dovranno essere approvate dal Prefetto ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

» Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria. »

(Approvato.)

VIII. (Art. 6)

« Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

» Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono esandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distenderne verbali, i quali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno esser prodotti e far fede in giudizio della seguita convenzione. »

Senatore **Giovanola**. Intendo chiedere una semplice spiegazione. Bramerei conoscere cosa s'intenda dire colla parola *a richiesta delle parti*, se cioè basti la richiesta di una parte sola, ovvero occorra quella di entrambe.

Il motivo che mi muove a questa interpellanza si è che si è veduto qualche volta, massime nei paesi piccoli, che taluno essendo venuto a lamentarsi presso il delegato, questi di propria autorità mandò chiamare la contro-parte sostituendo così l'autorità propria a quella del giudice.

Questa facilità nei delegati ha dato luogo a conflitti fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative, epperò desidererei che fosse ben chiarito, se s'intende che sia necessaria la richiesta d'ambe le parti, ovvero basti la richiesta di una parte sola perchè si faccia luogo alla composizione.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'on. Senatore Giovanola ha potuto vedere in fine del progetto, che l'Ufficio Centrale ha creduto di proporre al Senato di lasciare in disparte le nuove disposizioni che erano proposte, per dare agli ufficiali di pubblica sicurezza il diritto di far venire nel loro ufficio i privati cittadini.

Soppresso quel diritto, ne viene di necessaria conseguenza, che se non si ottiene la libera e volontaria

annuenza delle due parti a comparire nell'ufficio, non si possa obbligare nessuno.

Ministro dell'Interno. Chiedo la parola unicamente per osservare che i motivi accennati dall'onorevole Senatore Giovanola sono appunto quelli che hanno indotto il Ministero a proporre gli emendamenti sostanziali, che con quest'articolo sono introdotti nell'art. 7.

Presidente. Porrò ai voti l'art. 8.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

IX. (Art. 135, 137, 138, 139.)

« Prendono sede infine del Capo II gli articoli 135, 137, 138 della legge 13 novembre 1859 e l'articolo 139 della medesima redatto come appresso:

» La forza armata che proceda a qualunque arresto od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

» L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

» Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre entro le 24 ore esser rimesso all'autorità giudiziaria. »

Ritiene il Senato che la prima parte è una parte solamente indicativa, e che il dispositivo comincia coll'alea *La forza* ecc.

Se non si domanda la parola, ritenuta l'avvertenza, porrò ai voti l'art. 9.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

IX bis. (Art. 12.)

« Gli ufficiali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal Prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al Ministro, il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi. »

(Approvato.)

IX ter. (Art. 16.)

« In occasione di fiere, feste, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso. »

(Approvato.)

IX *quater*. (Art. 17.)

« Il permesso ordinario dura un anno, e s' intende rinnovato d'anno in anno se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione. »

Senatore **Di Castagnetto**. Io desidererei sapere che cosa significino le parole *Il permesso ordinario dura un anno*; i permessi durano d'anno in anno, e si concedono per esercire qualche arte, qualche albergo o simile.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Mi pare che quest'articolo rimanga isolato.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Se l'onorevole Senatore **Di Castagnetto** ha fatto attenzione, vicino all'indicazione art. 9 *quater* vi è annotato l'art. 17 della legge antica, cosicchè leggendo quest' articolo si vede immediatamente che il permesso al quale si riferisce è il permesso di aprire alberghi, osterie, caffè ed altri simili stabilimenti.

Senatore **Di Castagnetto**. L'istesso riflesso aveva già fatto in ordine all'art. 9 *ter*, nel quale ho visto che v'era una lacuna; come egual lacuna parmi di vedere nell'art. 9 *quater*. Era questo il motivo per cui io desideravo che si votasse una legge completa e che la si votasse articolo per articolo giacchè diversamente non sapremo più cosa facciamo. Io lo ripeto, ritengo che la legge sia savissima, e non vi faccio opposizione, anzi desidero che sia votata, ma in pari tempo desidero che la discussione e la votazione si raggiri sopra una legge completa.

Presidente. Scusi signor Senatore, ma sulle sue osservazioni ha già pronunziato il Senato quando decise sulla mozione d'ordine del signor Senatore Farina.

Ministro dell' Interno. Io non potrei sulla questione di metodo far altro che riferirmi a quanto ha savamente osservato l'onorevole signor Presidente, in conseguenza non seguirà il signor preopinante sopra questo terreno: siccome però non vorrei che si potesse dire che fosse stata votata qualunque siasi disposizione di questa legge senza che qualcheduno avesse ben presente tutta l'economia di quella parte della legge, mi permetterò di ricordare all'onorevole signor Senatore che adesso si tratta di discutere le modificazioni a due articoli del capo relativo « alla vigilanza sugli alberghi, osterie, caffè ed altri simili stabilimenti, » nel quale ci sono gli articoli 14 e 15 che parlano del modo di avere le licenze per queste osterie ed alberghi, quindi negli articoli 16 e 17 che sono appunto modificati cogli articoli 9 *ter* e *quater*, si parla dei permessi speciali che vengono dati nelle circostanze ivi appunto

notate. Quindi le modificazioni introdotte ad altro non tendono che a rendere meno fiscale e meno vessatoria l'azione dell'autorità governativa, senza diminuire punto l'efficacia dei provvedimenti che con quest'articolo vengono approvati.

Presidente. Metto ai voti l'art. 9 *quater*.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

X. (Art. 23.)

« In questi stabilimenti e nell'attiguo alloggio dello esercente sarà sempre facoltativo agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni. »

(Approvato.)

XI. (Art. 26.)

« Nessuno potrà esercitare l'industria di affittare camere ed appartamenti inobiliati, od altrimenti amministrare presso di sè alloggio per mercede per un tempo qualunque minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'autorità politica locale, che acconsentendovi apporrà il suo visto alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente. »

(Approvato.)

XI bis.

« Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone contemplate nell'articolo precedente devono entro 24 ore denunziare all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento. »

(Approvato.)

CAPO IV. — Denunzie di operai, forestieri ed altri.

XII. (Art. 28.)

« Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, o a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

» In questo libretto dovranno essere iscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio e del domestico. »

(Approvato.)

Verrebbe ora l'articolo 13, ma essendo questo stato soppresso dall'Ufficio Centrale, e trattandosi di legge di iniziativa in Senato, non è il caso, a termini del nostro

regolamento, di provocare sul medesimo alcun voto, e leggerò il successivo articolo che colla soppressione di questo diventa pur 13.

XIII. (*Articolo aggiunto.*)

« È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio o al lavoro soldati italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva. »

(Approvato.)

XIV.

« L'autorità locale di sicurezza pubblica, in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporanee non soggette al visto.

» Tali concessioni

» 1. Sono soltanto valide nel territorio del comune;

» 2. Non possono eccedere il termine di giorni otto. »

(Approvato.)

XV. (*Articolo aggiunto.*)

« Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sé individui minori di anni

18 a meno che giustifichi avere ottenuto il consenso scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà, vidimato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

» Quando e finché questa giustificazione non venga fatta, questi minori saranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformità del disposto dell'articolo XXXIII (86).

» Nonostante la prova di questo consenso e di qualsiasi patto, è data facoltà all'autorità di sicurezza pubblica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusino delle loro persone, ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni li rimanderanno ai parenti o tutori. »

(Approvato.)

Sono le ore tre e mezzo, ed in conformità della deliberazione presa ieri dal Senato di mandare una deputazione per assistere alla sepoltura del compianto nostro Collega il barone Plana, leverò la seduta, ed il Senato s'intenderà convocato a domani alle ore 2 per la continuazione della presente discussione e di quella del successivo progetto di legge che è pure portato all'ordine del giorno.

L'adunanza è sciolta (ore 3 1/2).

LXIII.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario -- *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 — Approvazione degli articoli 16 al 21 — Osservazione sull'articolo 22 del Senatore Di Castagnetto cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 22 al 24 — Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 25 — Risposta del Senatore Di San Martino — Appunti del Senatore Di Revel al riguardo, combattuti dal Ministro dell'Interno -- Proposta del Senatore Lauzi appoggiata dai Senatori Edoardo Castelli e Coppola — Emendamenti dei Senatori Galvagno e Vacca — Osservazioni al proposito del Ministro dell'Interno — Ritiro dell'emendamento Vacca e della proposta Lauzi — Emendamento del Senatore Cibrario acconsentito dal Senatore Galvagno, dall'Ufficio Centrale e dal Ministro dell'Interno — Osservazione del Senatore Spada, combattuta dal Senatore Di Pollone — Ripresa della proposta Lauzi dal Senatore Pallavicino-Mossi — Incidente sull'ordine della discussione di questa proposta — Parlano sulla medesima i Senatori Cadorna e Di San Martino — Revisione della proposta Pallavicino-Mossi — Approvazione dell'emendamento dei Senatori Cibrario e Galvagno e degli articoli 25 al 32.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura e Commercio.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.)

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3410. Nicola Velasco, di Napoli, ex-ufficiale borbonico e quindi al servizio dell'armata di Garibaldi in

Sicilia, domanda che gli sia accordata la pensione del grado di maggiore che dice competergli a termini di legge. »

Legge quindi le lettere dei Senatori Dabormida e Belletti, colle quali, per motivi di salute, chiedono un congedo che loro è dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Leonard Hegewad, professore nell'Università di Francia, di una sua *Iscrizione in lingua gallica antica in elogio del Regno d'Italia.*

La Deputazione provinciale di Bologna d'un esemplare degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione dello scorso autunno.*

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il Ministro delle Finanze, un progetto di legge già adottato dalla Camera Elettiva per l'iscrizione in bilancio della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863, N. 1328.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione fatta a nome del signor Ministro delle Finanze del progetto di legge da lui enunciato, che sarà trasmesso alla Commissione competente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Si è avvertito che nell'articolo primo di questo progetto di legge, che è stato votato ieri, è occorso un errore di stampa, il quale consiste nella omissione di indicazioni nell'ultimo alinea dell'articolo stesso.

All'articolo primo al secondo alinea, invece di dire: *Verrà pubblicata ed avrà vigore in Toscana la Sezione I, Capo III, Titolo II del Codice penale italiano*, conviene dire: *Sezione I, Capo III, Titolo VIII, Libro II del Codice penale italiano*.

Trattandosi di una semplice rettificazione di una citazione, non credo che sia il caso di provocare il voto del Senato, basta di denunciarla. Se non ci è osservazione in contrario, riterrò il Senato per assenziente a che questa rettificazione di un errore materiale tipografico si tenga come approvata.

La discussione ieri si è portata fino all'articolo 15, che è stato votato.

Leggerò ora l'articolo 16.

XVI. (Art. 48.)

« È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

» Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente o quegli che rimettevagli il proprio cer-

tificato o licenza saranno consegnati all'autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento. »

(Approvato.)

XVII. (Art. 49.)

« Non è lecito di stabilire uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei Monti di pietà, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'autorità politica del circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

» Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al Prefetto. »

(Approvato.)

XVIII. (Art. 58.)

« È vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dibattimenti e di ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale o Corte innanzi cui il processo ha avuto luogo. »

(Approvato.)

XIX. (Art. 59.)

« Nessun stampato o manoscritto che non rifletta esclusivamente oggetti di commercio od annunci di vendite e di locazioni, potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

» Lo affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorità competente. »

(Approvato.)

XX. (Art. 61.)

« È vietato d'imbrattare gli edifizii prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

» Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorità di pubblica sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione. »

(Approvato.)

XXI. (Art. 53.)

« Niuno, sia per conto proprio che per conto altrui, potrà andare in giro e tanto meno introdursi nelle case od uffizi al fine di cercare sottoscrizioni per associazioni ad opere od a qualsivoglia altra produzione, senza essere munito di speciale licenza da rilasciarsi dall'autorità politica del circondario.

» Di eguale licenza dovranno essere muniti coloro che andranno in giro per collette di qualsiasi specie nelle città sedi d'un ufficio di questura, oppure fuori

del mandamento in cui hanno il loro domicilio o dei mandamenti col medesimo confinanti. »

(Approvato.)

XXII. (Articolo aggiunto.)

« Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori. »

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Nella discussione di questo articolo io non posso a meno di richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro sugli stampati, incisioni, litografie, che si pubblicano e si affiggono ai muri e che offendono non solo la morale, ma anche la religione, in modo contrario alle leggi vigenti.

Io non domando alcuna disposizione oltre quelle accennate da questo articolo in cui è detto: « le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, ecc. », domando semplicemente la applicazione di queste leggi penali.

Il signor Ministro certamente non ignora a qual punto sia giunta la licenza delle litografie e degli stampati di questo genere; la moralità ne è offesa, ed io ho visto, ed è noto a tutti i nostri colleghi, come giornali, i quali sicuramente non passano per tanto scrupolosi, abbiano già replicate volte denunziato questo abuso; ed è troppo frequente di vedere stampati e litografie che offendono il buon costume, la religione cattolica, il dogma, che mettono in ridicolo ed in parodia i misteri più sacrosanti della nostra religione, cosa che certamente non può essere nelle viste del Governo del Re.

Io credo che questa tolleranza non onori il Governo e che tanto all'interno che all'estero faccia un pessimo effetto; il perchè cogliendo l'opportunità di questo articolo in cui si richiamano gli ordini vigenti, mi rivolgo all'onorevole signor Ministro, persuaso che non sia nelle sue intenzioni che questo inconveniente duri a lungo e che egli saprà prendere quelle abbastanza energiche disposizioni, onde la libertà possa essere conciliata colla legalità e colla moralità.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io sono perfettamente concorrente coll'onorevole Senatore Di Castagnetto per lamentare la inesecuzione della legge di pubblica sicurezza in alcune provincie del Regno per ciò che riguarda queste affissioni di stampati e litografie, e so che non ho mancato ripetutamente di chiamare sopra questo importante argomento l'attenzione delle autorità locali. So che in varie provincie sono stati, non è guari, fatti degli eccitamenti con molta efficacia e fra gli altri ne ricorderò qui uno che mi viene in mente, fatto da

uno degli onorevoli membri di questa Assemblea, il Prefetto di Como, il quale fece una circolare perchè fosse osservata questa parte della legge.

Io per conseguenza dichiaro che richiamerò nuovamente l'attenzione delle autorità sopra questa parte della legge di pubblica sicurezza, la quale certo lascia molto a desiderare, lo confesso, nel modo col quale è eseguita.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io credo che le parole dette dall'onorevole signor Ministro in questo recinto faranno un ottimo effetto in quella parte della popolazione la quale desidera cordialmente che l'ordine e la morale siano sempre difesi dal Governo.

Presidente. Se da altri non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 22.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

• XXII bis.

« Nei regolamenti decretati dai Prefetti e nei manifesti dell'autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori. »

(Approvato.)

XXIII. (Art. 66.)

« Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e nei modi determinati dall'autorità di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

XXIV. (Art. 67.)

« Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi di artificio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o ascensioni pericolose o incommode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze. »

(Approvato.)

XXV. (Art. 68.)

« Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sé, mediante la testimonianza di persona dabbene, o l'esibizione del passaporto rilasciato dal Sindaco del comune ove ha domicilio o d'altro documento equivalente.

» Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a ripatriare, o,

secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza. »

Senatore Slotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Slotto-Pintor. Questa disposizione mi sembra esorbitante mezzo di vessazione posto in mano non solo degli ufficiali, ma anche dei semplici agenti di pubblica sicurezza. Il secolo tende ad abolire i passaporti per l'estero, e voi volete che il cittadino il quale esce dal suo circondario sia obbligato di esibire il passaporto, ovvero si faccia riconoscere da persona dabbene? Egli può avvenire che nessuno lo riconosca o che sia nell'assoluta impossibilità di provvedersi del passaporto. Poniamo che a notte già grande altri sia avvisato di mortale malattia della moglie o del figlio in paese lontano. Durante il doloroso tragitto gli si chiede il passaporto; egli non ha avuto il tempo di provvedersene. Fatevi riconoscere, gli si dice, da persona dabbene. Nessuno lo conosce personalmente. Ebbene gli agenti di pubblica sicurezza potranno farlo accompagnare colla forza?

Io confesso che se noi vogliamo sicurezza pubblica, ella è cosa inevitabile che ogni cittadino faccia sacrificio di parte della sua libertà, ma non per questo io vo' mettere in mano degli agenti della sicurezza pubblica un'arma così terribile come questa. Che cosa avverrà, o certo potrà avvenire, o Signori? Ei potrà rinnovarsi il fatto avvenuto, non ha molto, in una delle primarie città, di un uomo disceso dai carri della ferrovia, fermato senz'altro, separato dalla moglie, carcerato, trattenuto per ore ventiquattro, rilasciato; il quale non ebbe ragione della presenza, non ebbe ragione della liberazione, non ebbe nemmeno la soddisfazione di vedere il volto di colui che ne ordinava l'arresto. Io sono il primo a perdonare l'errore, ma sarò l'ultimo a perdonare la scortesia di un ufficiale di pubblica sicurezza il quale, cadutovi per errore o anche per soverchio zelo, non se ne scusa.

Nella opinione di molti la polizia è vocabolo sinonimo d'impolitezza. A me non pare, e non dee così parere all'egregio Ministro dell'Interno, nato e cresciuto

Sopra il bel fiume d'Arno alla gran villa,

e spero anzi vorrà meco convenire che a nessuna classe di ufficiali pubblici quanto agli ufficiali di pubblica sicurezza si addice l'essere cortesi. Se il signor Ministro vorrà proporre una legge nello scopo di assoggettare gli ufficiali di pubblica sicurezza a un esame rigoroso intorno al codice di buona creanza, io vorrei stargli promettitore che il Parlamento la voterà a voto unanime.

Io non farò alcuna proposta speciale. Ma certo la questione dei passaporti vuole essere meglio meditata e discussa, che se per avventura si rinnovelli l'esempio di quell'ufficiale del quale ho toccato, io non dirò già al Ministro dell'Interno: mandatelo a casa; ma gli dirò: condannatelo a studiare il codice della buona creanza,

ammonite seriamente, reprimete severamente quel Questore, quell'ispettore, quel Delegato, quell'Agente di pubblica sicurezza che non esito a qualificare quattro volte villano

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Anche nell'Ufficio Centrale si è molto parlato su quest'articolo e si sarebbe desiderato di poterlo sopprimere, ma è sembrato che la cosa sia piena di inconvenienti. Come è concepito l'articolo essenzialmente abilita il cittadino a dare contezza di sé in qualsiasi modo da poter essere accettato da un ufficio pubblico; una corrispondenza, un biglietto col quale si possa fare conoscere da qualche persona della città; tutti gli elementi sono buoni.

La questione che l'Ufficio Centrale si è posta è questa:

È egli conveniente di togliere alle autorità che hanno l'incarico della sicurezza pubblica ogni mezzo di assicurarsi veramente, e con modo efficace, della qualità della persona, quando questa si trova in un paese dove non è conosciuta, dove non ha elemento alcuno per presentare contezza di sé?

Noi non ci dissimuliamo che la disposizione contenuta in quest'articolo in tempi in cui la locomozione già tanto incamminata acquista sempre maggiore avviamento sia di una certa gravità, ma vediamo nel tempo stesso, che ogni cittadino, per quanto si tratti di affari urgenti e premurosi, quando ha da cambiare residenza, può sempre trovare nel suo stesso scrinio elementi sufficienti per portare con sé il modo di dare contezza della sua persona.

Quindi crediamo che quest'articolo avrà inconvenienti se la legge non sarà letta dai cittadini: ma supponiamo che in un governo libero i cittadini leggano le leggi e che, occorrendo di dovervi portare fuori del loro circondario, si preoccupino della necessità di poter dare conto di loro.

Se qualche Senatore avesse qualche altro mezzo da suggerire, col quale si ottenesse lo scopo per cui si venne a formular questa disposizione, io credo che tanto il Ministro quanto l'Ufficio Centrale lo accetterebbero immediatamente e con piacere.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Se l'articolo in discussione si trovasse inserito nella legge sul brigantaggio che a giorni verrà ad esame in Senato, allora ne comprenderei perfettamente la portata, ma che esso sia inserito in una legge da applicarsi in paese che meno la parte, ove non è in vigore la sicurezza pubblica, è ordinato, regolare ed in cui vige lo Statuto che accorda la libertà individuale ad ognuno, non lo posso comprendere. Quest'articolo dà una facoltà un po' troppo larga agli agenti della sicurezza pubblica, e notisi che fra gli agenti di sicurezza pubblica è compresa un'infinità di altri individui che prima non si ritenevano come

agenti di sicurezza pubblica, sicchè qualunque individuo può essere esposto a ricevere un affronto da un agente che sia un momentino di mal umore.

Io lo ripeto, non comprendo come in un paese libero si debba sempre essere soggetti ad una cauzione, e che quella si debba dare o per mezzo di persone che vi conoscano o con carte che stabiliscano la vostra individualità.

Nè mi si dica che questo, sebbene possa produrre qualche inconveniente, tuttavia in genere torna di somma utilità per la sicurezza pubblica.

Io osserverò al riguardo che dando le strade ferrate grande facilità di muoversi da un sito ad un altro, può capitare che vi siano individui che, trovandosi fuori della loro residenza, non avendo conoscenza con alcuno del paese in cui vennero che possa dare contezza di loro, siano perciò esposti maggiormente a simili contrarietà.

La legge debbe prevenire i delitti e deve colpire chi li commette, ma non bisogna mettere tutti i cittadini nella condizione troppo facile di comparire delinquenti per non avere carte che constano la loro identità.

L'onorevole Senatore preopinante disse poc'anzi che basterebbe qualche documento che stabilisse la sua individualità; io però non veggio nelle disposizioni di cui si tratta una tale facilità. Infatti ivi si legge: « che egli deve dare contezza di sè mediante la testimonianza di persona dabbene o l'esibizione del passaporto rilasciato dal Sindaco del comune ove ha domicilio o di altro documento equivalente »; ossia con un documento che valga a giustificare la sua individualità o per mezzo di un passaporto rilasciato dall'autorità competente.

Non capisco come dal momento che avete abolito il passaporto all'entrata nello Stato vogliate che gli individui che si trovano nello Stato medesimo siano muniti di carte giustificative di siffatta natura.

Le leggi di polizia debbono, ripeto, prevenire e reprimere i delitti, ma non devono tenere sempre gli individui come sospetti di delitti: evidentemente, ammettendo quest'articolo, noi mettiamo in balia di un agente di mal umore persone forse rispettabilissime.

Può accadere ad ognuno di noi di recarsi per le strade ferrate in un sito ovvero in un altro, e non avere un documento che giustifichi la sua individualità.

Un Senatore, per esempio, od un Deputato può aver dimenticato di portare seco la medaglia ed essere esposto all'affronto d'essere condotto avanti il Sindaco.

E non crediate che sia cosa da nulla l'essere condotti avanti ad un'autorità dagli agenti della forza pubblica.

Quindi dichiaro che io non voterò quest'articolo col quale si rendono sospetti tutti i cittadini, a meno che non giustifichino la loro identità.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Ministro dell'Interno; dopo al Senatore Lauzi.

Ministro dell'Interno. Non posso a meno di manifestare la mia meraviglia alle osservazioni dell'onorevole Senatore Di Revel che ha parlato di questo articolo come se fosse nuovo e da noi introdotto in questa legge.

Esso non è nuovo e la modificazione che abbiamo introdotto, e che l'Ufficio Centrale ha leggermente variato, tende appunto a dare un senso di maggiore chiarezza, ed anche di maggiore liberalità alle disposizioni che già dominavano secondo le leggi antecedentemente vigenti in tutti gli Stati d'Italia, e principalmente nello Stato retto a libertà quale era il Regno subalpino. Imperciocchè nella legge del 1859 ci sono gli articoli 68, 69, 70, 71 e 72 che appunto provvedevano a questo bisogno che, secondo me, è essenzialissimo, della pubblica sicurezza.

Signori, non conviene dissimularsi, che non importa, che le provincie sieno in istato di brigantaggio, come diceva l'onorevole Senatore Di Revel perchè vi sia una quantità di gente la quale offra grandissimi pericoli alla società. E quando noi abbiamo oggi tanta libertà in tutte le nostre azioni è naturale che bisogna pur dare al Governo qualche mezzo per poter rimuovere i pericoli che fanno sovrastare alla sicurezza dello Stato certi individui i quali non si potrebbero colpire se non dessero contezza di sè.

Ora, o Signori, può qualche leggerissimo inconveniente accadere in casi assai rari; ma non può essere che momentaneo, imperocchè il caso citato dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor non mi par tale da meritare la semplice punizione di leggere il Galateo di Monsignor Della Casa, ma parmi che meriterebbe una punizione molto grave, siccome una vera trasgressione delle leggi vigenti per parte di quel funzionario che, nelle condizioni esposte dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, si fosse permesso di ciò fare.

Inoltre prego il Senato di osservare che la legge non rende obbligatorio il passaporto. Se di passaporto si parla in quest'articolo, egli è piuttosto per favorire il cittadino, che per imporgli un obbligo, si è inteso di dargli piuttosto il diritto di ottenere il passaporto, che l'obbligo di prenderlo. Il Senato voglia ben considerare questa differenza sostanziale fra la legge attuale e l'antecedente.

Prima ci voleva un passaporto; potevasi ben avere qualunque permesso di carceri o qualsiasi altro documento: ciò non bastava; richiedevasi un passaporto; e per averlo bisognava andare a certe ore in ufficio, pagare certe tasse, fare insomma tutti quegli incombeni i quali erano veramente inconciliabili colla libertà che dobbiamo quanto e più largamente è possibile lasciar godere ai cittadini.

Ora, o Signori, è rovesciata la disposizione della legge, è riconosciuto il diritto ad ogni cittadino di andare liberamente là dove vuole, ma è altrui riconosciuto nella pubblica autorità il diritto di domandare

ad uno sconosciuto che si presenti in una località conto di sé.

Signori, io credo che il togliere questo diritto sarebbe tagliare assolutamente le braccia alla pubblica sicurezza, disarmare affatto il Governo contro una quantità di gente che va girovagando per commettere reati appunto là dove è sconosciuta, perchè più non potrebbe commetterli nel luogo dove è perfettamente conosciuta.

Io credo che questo sia il mezzo più efficace di esercitare la polizia preventiva; quella polizia la quale risparmia tante volte l'applicazione della legge penale, e tanti dolori alla società, tanti dolori ai cittadini.

Che cosa si vuole con questa disposizione? Si vuole che ogni cittadino fuori del Circondario al quale appartiene, debba, a richiesta dell'agente di pubblica sicurezza, dar contezza di sé. Quest'obbligo di dare contezza di sé è veramente la sostanza della disposizione, e questa si ottiene mediante la testimonianza di persone dabbene.

Quanto più sono facili le comunicazioni e più frequenti i viaggi, come diceva l'onorevole Senatore Di Revel, tanto più diventano maggiori le relazioni fra cittadini dell'una o dell'altra Provincia, dell'una o dell'altra località, per guisa che riesce oggi rarissimo il caso d'individui i quali, quando si muovono, non abbiano persone dabbene di loro conoscenza, se essi stessi sono persone dabbene.

La disposizione che riguarda l'esibizione del passaporto lasciato dal Sindaco del Comune dove ha domicilio è posta nella legge perchè il cittadino abbia diritto di ottenere questo passaporto, ogni qual volta lo vuole, dal Sindaco del suo Comune, non già perchè egli abbia l'obbligo di prenderlo.

Finalmente è detto: *od altro documento equivalente*; nel progetto ministeriale era detto: *o di altro documento efficace*. Io non faccio differenza veruna fra la parola *efficace* e la parola *equivalente*; l'essenziale è che sia un documento il quale possa valere a fare che questo cittadino dia contezza di sé.

Nella legge del 1859 erano specificati i documenti che potevano tener luogo di passaporto, ed erano, il permesso di porto d'armi o di caccia, il libretto di operaio o persona di servizio vidimato dall'autorità del luogo di partenza, e generalmente qualunque documento che giustificasse abbastanza l'identità della persona; erano parimenti valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, i biglietti di licenza e fogli di via rilasciati dall'autorità militare o politica.

Qui è più generico, appunto per lasciare ai cittadini maggior latitudine di trovare documenti per i quali possano dare contezza di sé.

Io in conseguenza avendo spiegato in questo modo come l'articolo non costituisca niente affatto il rinnovamento dell'obbligo del passaporto, come l'introduzione di questa nuova disposizione, altro non sia che l'attenuazione delle disposizioni assai più gravi già vigenti in tutte le provincie d'Italia, spero di aver fatti persuasi

gli onorevoli Senatori della necessità, specialmente nelle condizioni presenti della società nostra, di mantenere una disposizione la quale vige in termini generalmente assai più gravi in tutti gli Stati del continente d'Europa.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io non negherò che l'intenzione dell'Ufficio Centrale nel proporre quest'articolo non sia evidente; analoghe disposizioni trovansi già nelle leggi antecedenti.

Non negherò nemmeno che vi sia effettivamente in quest'articolo qualche raddolcimento; ma nell'insieme della dicitura c'è sicuramente qualche cosa a desiderare, c'è qualche cosa che potrebbe autorizzare un agente di pubblica sicurezza ad andare al di là dell'intenzione della legge e di chi l'ha proposta.

Io qui osserverò anche che c'è una specie di questione pregiudiziale che può altresì od aggravare o rendere nulla la disposizione. L'articolo dispone che l'obbligo di dare contezza di sé agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza non pesa se non sul cittadino che trovasi fuori del Circondario a cui appartiene; ora questa disposizione può rendere nulla l'efficacia dell'articolo se il cittadino il quale viene interrogato da un agente di pubblica sicurezza, risponda: ma io sono il tale, di questo paese, o di questa città, oppure della borgata vicina; giacchè un circondario qualche volta, anzi sempre, contiene molti comuni, molti luoghi abitati; quindi basterebbe, se prendiamo alla lettera l'articolo, che io dicessi: appartengo al Circondario, perchè l'ufficiale di pubblica sicurezza non possa procedere oltre nelle sue domande.

Se poi vogliamo ciò che non è nell'articolo, ma che per interpretazione s'intende, l'agente di pubblica sicurezza a quel cittadino che gli risponda appartengo a questo circondario, alla tale borgata, richieda la prova mediante un passaporto od una corrispondenza, allora imponiamo questo peso non solamente al cittadino che si trova fuori del circondario, ma a quello altresì che si trovasse nel Comune di sua abitazione.

Così pure parlando del documento equivalente, io credo che l'articolo dell'Ufficio Centrale abbia piuttosto ristretta che allargata la disposizione perchè *documento equivalente al passaporto dell'autorità* non può realmente applicarsi che a un documento che emani dall'autorità pubblica.

Per tutte queste ragioni, io, ammettendo in sostanza la disposizione dell'articolo come necessarissima per il buon esercizio della pubblica sicurezza, pregherei il Senato di sospendere la votazione e rimandarlo all'Ufficio Centrale affinché trovasse modo con un'altra dicitura di conciliare ed accogliere le diverse osservazioni che su di quest'articolo si sono presentate.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Era mio intendimento di pro-

porre che in questo articolo alla parola *equivalente* fosse sostituita quella di *efficace*, ed a questo riguardo io mi unisco alla osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi che la parola *equivalente* posta in confronto con quella di *passaporto* avrà certamente per effetto di far sì che non vi possa essere documento che al passaporto equivalga, salvo che sia rilasciato pure da una pubblica autorità, mentre invece se si dice *efficace*, per efficace si potrà sicuramente ritenere dall'agente di pubblica sicurezza una lettera che si abbia in tasca e da cui consti per esempio che io sono il tale, ecc. ecc.

Io dunque propongo la sostituzione della parola *efficace*, che credo temperi la disposizione di questo articolo, alla parola *equivalente*.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Edoardo Castelli.

Senatore Castelli Edoardo. Io aveva chiesto la parola anzitutto per fare la stessa osservazione che ha presentato l'onorevole Senatore Lauzi sulla redazione di questo articolo, perchè io pure trovo che l'indicazione del circondario farà sì che, o si potrà con molta facilità vessare un cittadino, ovvero si renderà inutile la disposizione stessa, perchè, come diceva benissimo il Senatore Lauzi, potrà succedere che ogni qual volta un agente della pubblica sicurezza, fermando un cittadino, gli chiedesse contezza di sé, potrà succedere, dico, che questi gli risponda: io non debbo darvi veruna contezza di me perchè appartengo a questo circondario.

Dunque delle due, l'una: o l'agente dovrà desistere dietro questa risposta, la quale potrà pure non essere vera, o l'agente non sarà obbligato a desistere, e forzerà il cittadino a lasciarsi accompagnare all'autorità della pubblica sicurezza, la quale forse vedrà poi che quel tal cittadino realmente apparteneva al circondario; questo sicuramente è un difetto grave che sta nella redazione dell'articolo.

Venendo poi all'intrinseco dell'articolo stesso io divido altresì l'opinione dell'onorevole conte Di Revel, e credo che la facoltà che si vuol dare all'agente di pubblica sicurezza sia...

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Castelli Edoardo soverchia, esorbitante e pericolosa.

Nel progetto ministeriale c'era un articolo che attribuiva agli ufficiali di pubblica sicurezza il diritto di chiamare al loro ufficio i cittadini quando lo credevano conveniente, ed essendo questa disposizione sembrata esorbitante, venne tolta; ma a me pare che quella disposizione fosse men grave di quella su cui ora si ragiona, mentre là il cittadino era esposto ad essere chiamato da un ufficiale di pubblica sicurezza, che poteva anche essere un ufficiale superiore, per dare spiegazioni, e se anche questo era un vincolo alla libertà individuale, non feriva però direttamente la persona; qui invece qualunque cittadino può essere esposto ad esser fermato in mezzo alla strada da una semplice guardia di pubblica sicurezza, la quale gli dirà: Signore, chi è

lei? Sono il tale, risponderà il cittadino. Me lo giustifichi, dirà la guardia. Ma come volete che giustifichi di essere il tale? Allora venga con me se non mi può dare questa giustificazione, e lo accompagnerà, e nessuno glielo potrà impedire.

In verità trovo che in questo caso l'attraversare la città in mezzo alle guardie per andare alla questura a dar ragione di sé, sia cosa che può avere conseguenze, perciò mi unisco senza esitazione all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Di Revel, perchè sia o tolto affatto l'articolo, o quanto meno sia rimandato all'Ufficio Centrale, perchè veda modo di redigere una disposizione per guisa che possa mettere in grado la sicurezza pubblica di vegliare ai pericoli che l'aggirarsi troppo facile di persona sospetta può cagionare alla società.

Se compariranno, come pur troppo è vero, e come diceva molto bene l'onorevole signor Ministro dell'Interno, nelle città più popolate, nelle città principali tratto tratto persone delle quali non si conosce l'esistenza sociale, è bene che possano sorvegliare; ma la sicurezza pubblica sorvegli pure gli andamenti di queste persone, ha molti mezzi per farlo ha modo di vedere quali sono i primi rapporti che queste persone hanno nel paese ove s'aggirano, sa assai facilmente con quali mezzi vivano, ecc. Sicuramente l'interesse pubblico dev'essere tutelato, ma la libertà, e dirò anche la dignità personale del cittadino dev'esserlo del pari.

Io quindi pongo fine a queste poche osservazioni esprimendo il voto che se per parte dell'Ufficio Centrale si possa trovar modo di modificare sensibilmente le disposizioni di questo articolo, ciò si faccia, ed in caso contrario, si tolga dalla legge questa disposizione che mi sembra esorbitante.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Le disposizioni di quest'articolo 25 e la grave portata di esso parmi che abbiano eccitato tra parecchi onorevoli membri del Senato delle gravi dissidenze.

E per verità le gravi considerazioni che recava testè l'onorevole Senatore Di Revel sono degne del più serio esame del Senato; considerazioni le quali muovevano principalmente dal giusto e santo zelo per il rispetto alla libertà individuale; ma non dobbiamo neanche tenere in non cale le osservazioni pur gravi che contrapponeva l'onorevole Ministro dell'Interno, il quale ben giustificava la convenienza anzi direi la necessità di queste disposizioni per il grave rispetto dell'ordine sociale e principalmente tenendo ragione delle condizioni eccezionali, anormali in cui versa di presente la nostra società.

Ora per conto mio dichiaro che non mi sentirei disposto né a tenere in niun conto i gravi interessi della libertà individuale in nome dei quali protestava l'onorevole Senatore Di Revel, né mi sentirei inclinato a togliere queste garanzie reclamate dall'alta necessità dell'ordine sociale, e lasciare così inerme il Governo di

fronte ai pericoli e minacce di cui tutti comprendiamo la gravità.

Io credo adunque che potrebbe per avventura trovarsi una soluzione direi conciliativa di tutte queste pugnanti considerazioni, la quale intendesse a tutelare gl'interessi della libertà individuale e porre d'altro canto un freno all'esorbitanza, agli arbitrii degli agenti della pubblica sicurezza inserendo una aggiunta in quest'articolo. L'aggiunta io la proporrei in questi termini: « Ogni cittadino, dice l'articolo 25, fuori del Circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza, dare contezza di sé mediante la testimonianza di persona dabbene o l'esibizione del passaporto rilasciato dal sindaco del comune ove ha domicilio o d'altro documento equivalente. » Ora, se noi lasciassimo l'articolo come sta potrebbe di leggieri accadere che un agente della pubblica sicurezza, per esagerazione di zelo, s'inducesse a recar molestia ad un uomo di perfetta onestà il quale per avventura si trovasse nella necessità di non poter dare contezza immediatamente di sé.

Ma insinuando noi una condizione e un obbligo che s'imporrebbe all'agente di pubblica sicurezza, io credo che potremmo antivenire precisamente i pericoli di questa disposizione.

L'aggiunta che proporrei sarebbe questa, d'intercalare cioè le seguenti parole:

« Ogni cittadino fuori del Circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, e laddove si elevino fondati sospetti sul suo conto, dare contezza di sé, ecc. »

Mi pare che questa dizione dell'articolo, imponendo all'ufficiale di pubblica sicurezza l'obbligo di ben ponderare le ragioni che lo muovono a dar molestia ad un cittadino a dar contezza di sé, eviti l'arbitrio.

Presidente. Prego il signor Senatore Vacca di mandare scritto al banco della Presidenza il suo emendamento.

La parola è al signor Senatore Galvagno.

Senatore **Galvagno.** Intorno all'emendamento proposto dal Senatore Vacca dirò subito che io non crederei conveniente di accettarlo, in quanto che si creerebbe con esso una classe di sospetti.

È giusto che l'autorità di pubblica sicurezza possa domandare a chi è sconosciuto che si faccia conoscere; è una legge comune a tutti quelli che si trovano fuori del circondario. Ma la proposta fatta nel senso del Senatore Vacca mi pare troppo grave. Quindi io crederei che l'articolo debba essere lasciato com'è.

Crederei poi, in seguito a osservazioni che mi vennero fatte, che si possa rimediare alla troppa incertezza che lascierebbe la parola *efficace*; epperò, d'accordo col Senatore Cibrario, proporrei che invece si dicesse: *od ogni altro documento atto ad accertare la sua identità*

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore **Coppola.** Ho domandato la parola.

Senatore **Di San Martino, Relatore.** Io preferirei parlar l'ultimo; avverto che l'onorevole Senatore Di Revel ha pure domandata la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Revel, dopo l'avrà il signor Senatore Coppola.

Senatore **Di Revel.** Quando ho detto che quest'articolo starebbe meglio nella legge sul brigantaggio, che fra pochi giorni dovremo esaminare, ho inteso di dire che starebbe meglio in una legge di eccezione; tale almeno è la mia opinione; ma con ciò non ho voluto fare un'antitesi a questo riguardo.

Io sento fortemente della libertà individuale, e non posso adagiarmi al pensiero che, se io mi trovo sprovviato fuori del mio Circondario di una carta che indichi la mia individualità, qualunque guardia campestre abbia diritto di dirmi: « Giustificate chi siete, altrimenti vi conduco avanti all'autorità di pubblica sicurezza. »

Questa disposizione non può sussistere che là dove si tratti di legge di eccezione. Ma l'inserirla in una legge di sicurezza pubblica, in una legge che ha un carattere permanente credo che sia una enormità.

L'onorevole signor Ministro ha detto che questa disposizione esisteva nella legge del 1859, e che anzi vi era in essa una disposizione ancor più restrittiva, che colla presente si rende invece più mite.

Io rispetto quella legge, perché è legge, ma dirò che essa non è stata discussa dal Parlamento, e che quindi, al momento che è portata avanti ad esso una modificazione al riguardo, deve essere lecito di prenderla ad esame.

In quanto a me ritengo che l'obbligo di giustificare la propria individualità ogni qualvolta un cittadino si trovi fuori del Circondario sia cosa esuberante.

Se si stabilisse che debbano dar contezza della loro individualità quelle persone che si trovano in siti ove debbano passare la notte lo capirei, ma che una guardia campestre qualunque, a cui voi avete data colle disposizioni precedentemente votate la qualità di agente di sicurezza pubblica, possa richiedere ad un onesto cittadino che vada liberamente in un Comune fuori del suo Circondario la giustificazione della propria individualità a pena di essere tratto avanti al Sindaco è, lo ripeto, cosa esuberante e contraria ad ogni principio di libertà individuale sul quale è fondato il nostro regime attuale.

Ammetterei volentieri qualche disposizione, che non saprei ora formulare, ma che studiata meglio dall'Ufficio Centrale forse potrebbe trovarsi, per mettere qualche ritengo, qualche freno ai vagabondi, ma non mai una disposizione concepita in tali termini.

Presidente. La parola è al signor Senatore Coppola.

Senatore **Coppola.** Signori, se si trattasse di esaminare una legge eccezionale sarei il primo a concedere a colui che ha nelle mani il timone della pubblica sicurezza i poteri i più estesi; ma qui si tratta della

legge organatrice della sicurezza pubblica, la quale deve essere fondata sopra i principii incrollabili del giusto e dell'onesto.

Noi abbiamo di fronte due principii: parmi che l'opera sapiente del Senato debba versare sul modo di conciliare il principio dello Statuto che ci garantisce piena libertà individuale con quello della facoltà di locomozione ovvero di libera circolazione: però questo principio ha mestieri di essere moderato nella sua applicazione onde la sicurezza pubblica sia garantita.

In questo intendimento, quando un agente della bassa forza di sicurezza pubblica guardando in viso taluno lo considerasse come un sospetto, io ritengo che ha buon diritto di soffermarlo; ma se gli schiarimenti che costui dà non lo soddisfano, io sono d'avviso che dovrebbero tradurre quest'uomo innanzi ad un'altra autorità, ma non a quella di sicurezza pubblica, che si chiamava polizia.

L'esperienza, ragguardevolissimi Signori, ci ha troppo ammaestrati che gli agenti della bassa polizia veggono spesse volte, forse per acquistar merito, fantasmi là dove non è che aria serena; quindi di questa facoltà si potrebbe di leggieri abusare.

Quale sarebbe il mezzo conciliativo? Poc'anzi io udiva che l'egregio Senatore Lauzi proponeva all'uopo di rimandare l'articolo a novello esame dell'Ufficio Centrale, e se il Senato si degnasse adottare codesto espediente, io direi che l'uomo che è preso in sospetto debba essere tradotto innanzi a qualunque autorità giudiziaria che possa esistere nel comune, ed in mancanza di questa innanzi al Sindaco del comune; poichè l'autorità giudiziaria mi ispirerebbe, o Signori, la maggiore fiducia che non si faccia aggravio ai cittadini onesti, e nel tempo stesso, quando sospetti fondati vi sono, essa disporrebbe intorno alla sicurezza dell'individuo. Quando poi una autorità giudiziaria non sia in un piccolo comune, certamente ci deve essere un Sindaco: ora il Sindaco nel mio modo di vedere deve ispirare tanto maggior fiducia, in quanto che è esente dai riguardi gerarchici e potrà meno di ogni altro ufficiale di polizia abusare dei suoi poteri.

Mi permetto di rassegnare quest'idea perchè l'Ufficio Centrale, quando voglia di questa bisogna occuparsi, ne faccia l'analisi.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io comincio per dichiarare che l'Ufficio Centrale ha sentito con vera soddisfazione che un punto importante per la libertà dei cittadini come questo formasse oggetto di seria discussione nel Senato del Regno. L'Ufficio Centrale si compone di cittadini, i quali hanno dato anch'essi prove di amare le libertà pubbliche ed hanno contribuito ad assicurarne in fatto l'osservanza nel paese; ed è appunto perchè più volte i membri di esso hanno dovuto

studiare questa materia che andarono lentamente nel fare opposizione al Ministero.

Noi eravamo in presenza di uno stato di cose che dura da quindici anni circa, in cui le antiche Provincie salirono in tal fama di vita liberale che poche altre Provincie d'Europa potevano stare loro a confronto. Malgrado che nella nostra legislazione vi fossero prescrizioni anche più rigorose, tuttavia furono largamente e scrupolosamente sempre rispettate, perchè, cominciando dal Ministro e andando all'ultimo agente pubblico, tutti si sono sempre preoccupati di educare al rispetto della libertà gli agenti che avevano a fare osservare e rispettare la legge.

Noi eravamo, dico, in presenza di una legislazione che, malgrado il suo rigore, tuttavia non offese nè punto nè poco la libertà. Gli esempi in contrario che si possono recare sono così pochi, sono eccezioni così rare, che non si possono tenere in conto da un legislatore. Noi quindi ci troviamo in presenza di una condizione grave: e appunto perchè godiamo di grande libertà poniamo il Governo in difficoltà grandissime.

Io non so ora la quantità dei mandati di cattura che ogui giorno debbonsi fare eseguire; lo sapeva quando io era al Ministero. Gli arresti da eseguirsi allora giornalmente oltrepassavano i mille.

È impossibile che gli agenti della forza pubblica colla scorta di semplici connotati, se non sono in altro modo sussidiati, provvedano all'osservanza delle leggi.

Ora quale è sempre stato lo studio di chi ha avuto mano nel governo della cosa pubblica e come legislatore e come amministratore?

È sempre stato quello non di cercare principii astratti, ma di venire a conciliazioni, per le quali da una parte si ottenesse il maggior effetto possibile per la libertà, dall'altro si conseguisse con la maggior efficacia possibile l'arresto dei delinquenti colpiti di mandato di cattura e ricercati dalla giustizia. Ora io ho udito discutersi molto la tesi del rispetto alla libertà, ma non ho visto discutersi oggi in Senato l'altra tesi, che è pure importantissima, il rispetto per la società.

Vogliamo noi per salvare i cittadini onesti da inconvenienti ai quali è quasi impossibile che non sieno soggetti, procurare una grande garanzia di libertà a tutta la canaglia?

Se noi andiamo nelle soverchie larghezze, presto sdrucioleremo sopra un terreno di cui fra poco tempo si vedranno i frutti.

Egli è perciò che l'Ufficio Centrale non ha voluto che a lui si imputassero i cattivi risultati che potessero verificarsi, e che i cittadini venissero poi a dire: voi sotto il pretesto della libertà (non dico ciò per nessuno, perchè qui non si fa la corte a nessuno) avete fatto in modo che non è più possibile vivere.

Dunque noi abbiamo detto: non possiamo disarmare il Governo.

La questione sollevata dall'onorevole Lauzi e dall'onorevole Castelli, che i carabinieri e gli agenti di si-

curezza pubblica non saranno in grado di fare il loro servizio per il diritto che si lascia al cittadino di non andare munito di carte di nessuna specie nel suo circondario, sta fino ad un certo punto; conveniamo che i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza avranno difficoltà, ma se abbiamo già fatto un sacrificio alla libertà, non se ne ha a trarre la conseguenza che debba farsene uno maggiore andando sino all'assurdo, sino all'impossibile.

A nostro giudizio un tal modo di argomentare non regge.

Noi abbiamo il fatto costante, che la forza pubblica educata dai governi liberali consecrati dal suffragio universale, non ha cercato mai di offendere la libertà degli uomini onesti, e credo che il Governo non potrà mutare, anche quando volesse, sentimento. Gli è con questa ferma fiducia che abbiamo consentito questa disposizione.

Nota poi che le leggi di polizia sono come quelle d'imposta; le leggi nuove sono cattive; esse sono male accolte, perchè non vi ha agenti capaci di farle rispettare ed osservare appuntino, se non dopo molto studio. Abbiamo accettato, dico, quest'articolo di legge perchè gli agenti di pubblica sicurezza sono già avvezzi ad eseguirlo senza inconvenienti. Non abbiamo voluto accettare che un cittadino potesse esser chiamato da un ufficio, perchè articolo nuovo di cui non conosciamo la portata e di cui si potrebbe abusare, articolo che nella più gran parte dei casi verrebbe a colpire le persone oneste, e di maggior riputazione; mentre all'opposto l'esperienza ci insegna che questa disposizione è con molto stento adoperata qualche volta per assicurare l'arresto di persone su cui cadono già gravi sospetti. Io suppongo un caso: arriva in un paese un individuo, che non è conosciuto da nessuno, che dà luogo a sospetti, che ha connotati, che cadono fra quelli che sono dati alla forza pubblica come appartenente a qualche malvivente; se noi non somministreremo nessun elemento d'aiuto a questa forza pubblica, perchè compia il suo mandato, noi lasciamo la società intieramente disarmata.

Quindi io persisto nel sostenere la proposta ministeriale a nome dell'Ufficio Centrale, che in questo voto si conserva unanime, ammettendo che, sia per maggior semplicità, come per guarentire sempre più i cittadini, si termini l'articolo in questo modo, o altro documento, segno od indizio sufficiente.

Ministro dell'Interno. Mi permetto di fare semplicemente un'aggiunta alle osservazioni state presentate con grandissima lucidità dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ed è per dire come questa disposizione sia, secondo me, il perno di tutte quelle che sono dirette ad assicurare l'esecuzione della maggior parte delle disposizioni non solamente di questa legge, ma di tutte le leggi penali del Regno.

Il signor Senatore Di Revel vi diceva: prendete una

condizione eccezionale, per esempio nelle locande, nelle osterie, ecc.

Io faccio osservare che sopprimendo le disposizioni di questo articolo noi possiamo sopprimere perfettamente quelle che riflettono la denuncia nelle osterie.

Infatti a che cosa sono obbligati gli osti, quelli che danno alloggio per mercede? Sono obbligati a denunciare il nome dell'individuo che hanno alloggiato.

Ma, Signori, quando sarà denunciato questo nome, che cosa ne farà l'autorità di pubblica sicurezza se non ha facoltà di verificare l'identità della persona, se non potrà dire: giustificate che voi avete effettivamente questo nome, e se nel caso contrario non potrà prendere quelle misure che sono consentite da questo articolo?

E quali sono queste misure?

Signori, non sono misure coercitive come imprigionamento, arresto e simili; si tratta di essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza la quale può dargli semplicemente un foglio di via obbligatorio perchè egli possa andare in luogo dove sia conosciuto, nel luogo che indica essere il suo domicilio.

Ove sappia il luogo del suo domicilio, per mezzo di dispaccio telegrafico viene nello stesso tempo a conoscere anche la sua identità. Infatti accade raramente che quest'articolo sia applicato in questi giorni in cui noi abbiamo il telegrafo col mezzo del quale possiamo constatare la identità o non identità per prendere le misure necessarie.

Io credo che l'idea del passaporto obbligatorio o di documento equivalente sia quella che abbia maggiormente urtato molti degli onorevoli Senatori, perchè ho veduto che in sul principio della discussione quest'articolo è stato considerato siccome una restaurazione dell'odioso obbligo del passaporto.

Io non saprei abbastanza insistere intorno a quello che ho avuto l'onore di dire, cioè, che la disposizione relativa al passaporto che si trova in quest'articolo non costituisce un obbligo, ma un diritto: costituisce un obbligo nella società di dare il passaporto a quel cittadino che lo chiede.

Su questo proposito farò osservare come convenga pure fare qualche sacrificio eventuale per poter ottenere quel godimento di tutti i diritti che la società civile ci può dare; e io credo che sia ben piccolo questo sacrificio che si domanda con un articolo il quale dà mezzi al cittadino per poter giustificare la sua identità. Senza che un cittadino sia obbligato a giustificare la sua identità, io me ne appello a quanti magistrati qui siedono e a quanti uomini sono stati al governo, qual mezzo abbiamo noi di fare la polizia?

Ci dice l'onorevole Senatore Castelli, vigilate. Questo è facile a dire, è molto più facile a dire che a fare quando non si ha nessun diritto sopra questi cittadini, perchè non commettono un'azione delittuosa.

Contentatevi della denuncia, dice l'onorevole Senatore Di Revel; ma io credo di avervi dimostrato come la

denuncia nella massima parte dei casi sia assolutamente inefficace se togliamo la disposizione dell'articolo 25.

Ora, o Signori, io credo che sia opportuno il togliere la parola *equivalente* e mettere un'espressione più larga per cui sia ben chiaro che il passaporto non è un documento necessario; che esso è solamente un documento che il cittadino ha diritto di ottenere dal sindaco del suo comune ogni qualvolta gli piacerà di domandarlo.

Molte altre sono le funzioni del cittadino per le quali il passaporto od altro documento giustificativo può essere necessario.

Per esempio, ricorderò la distribuzione delle lettere alla posta, la quale in molti paesi non si fa senza la esibizione di un passaporto o di altro documento equivalente.

Insomma, Signori, io credo che la base di un bene ordinato vivere sociale sia, che ogni cittadino abbia l'obbligo ed il mezzo di constatare la propria identità. Senza di questo io credo che voi, per evitare pochissimi inconvenienti, in rarissimi casi, ai cittadini onesti, darete larghissimo campo a cittadini disonesti, a quelli che fanno pericolare la società.

Questo io dico con profonda convinzione, e credo, o Signori, che nessuno possa mettere in dubbio l'amore alla libertà di tutti quanti siamo qui a discutere intorno a questa legge; quanto a me io credo aver date assai dimostrazioni d'amore alla libertà nelle riforme alla legge del 1859 che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

Presidente. Su quest'articolo si sono fatte tre proposte le quali tutte versano sulla prima parte.

La prima proposta generica fu fatta dall'onorevole Senatore Lauzi di rinvio all'Ufficio Centrale perchè ne chiarisse il dettato.

La seconda è quella del Senatore Vacca, il quale vorrebbe s'intercalassero dopo le parole *sulla richiesta degli ufficiali di Pubblica Sicurezza* le parole seguenti: *laddove si elevino fondati sospetti sulla di lui condotta*.

Finalmente viene la terza la quale fu fatta d'accordo dai signori Senatori Cibrario e Galvagno e che si riferisce a quella attualmente proposta dall'Ufficio Centrale, consisterebbe nel dire *o di altro segno, carta documento sufficiente ad accertare l'identità della persona*.

L'Ufficio Centrale accetta quest'emendamento?

Senatore Di San Martino, Relatore. Sì, sì.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che tanto io, quanto il Senatore Cibrario accettiamo la modificazione portata al nostro emendamento dall'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola per dichiarare che accetto l'emendamento proposto dai Senatori Galvagno e Cibrario.

Presidente. Ora domando al Senatore Vacca se persiste nel suo emendamento.

Senatore Vacca. Vi rinuncio.

Presidente. Allora metterò ai voti la proposta specifica che c'è di un emendamento alla fine della prima parte dell'articolo 25.

Senatore Lauzi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Nè io, nè gli onorevoli Senatori Castelli e Coppola abbiamo rinunciato alla proposta sospensiva o di rinvio, e credo che, secondo il regolamento, tale proposta debba avere la precedenza.

Non vi ho rinunciato perchè, quantunque rechi alla legge un miglioramento certissimo l'emendamento proposto dai Senatori Galvagno e Cibrario ed accettato dall'Ufficio Centrale, non credo però che basti a stabilire una dicitura abbastanza consona alle intenzioni esternate dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale; io credo che salvando il principio dell'articolo, vi si possa tuttavia inserire qualche modificazione per migliorarlo ed evitare il più che sia possibile i casi di abuso e di nullità.

Io persisto quindi nella mia proposta che sia sospesa ogni deliberazione e rinviato l'articolo all'Ufficio Centrale per un cambiamento di redazione, e prego il signor Presidente di volerla mettere ai voti.

Presidente. Mi pare che la proposta di rinvio del Senatore Lauzi incontri una difficoltà nella proposta formale di una redazione acconsentita dall'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Ho appunto domandato la parola per dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale che l'Ufficio ha già studiato quanto sapeva e poteva la questione, e che sarebbe inutile rimandargli l'articolo sul quale si dichiara incompetente a fare di più.

È una di quelle questioni in cui o si ammette o non si ammette il principio come è formulato; in pratica certamente non sarà interpretato con cattiva intenzione; quindi o si vuole e si voti, o non si vuole, ed è meglio che si voti contro.

Presidente. In seguito a queste dichiarazioni che credo siano perfettamente d'accordo colle norme generali con cui si regolano le discussioni, ed anche col tenore del nostro regolamento, io porrò ai voti l'emendamento proposto dapprima dai Senatori Cibrario e Galvagno, ed accettato poi con qualche modificazione, a cui acconsentirono parimenti i due onorevoli proponenti, dall'Ufficio Centrale e dal signor Ministro.

Leggerò la prima parte di questo art. 25 a cui si riferisce questo emendamento.

« Ogni cittadino, fuori del circondario al quale appartiene, dovrà sulla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza dare contezza di sé mediante la testimonianza di persone dabbene, o l'esibizione del passaporto rilasciato dal sindaco del Comune ove ha domicilio, o di altro segno, carta o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona. »

Ministro dell'Interno. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Unicamente per una proposizione, cioè di dire... « mediante la testimonianza di persone dabbene, o l'esibizione di un segno, documento ecc., o del passaporto rilasciato dal sindaco del Comune, ecc. » Il motivo, sempre nel senso degli onorevoli proponenti, è perchè dicendo così si mette il passaporto l'ultimo, altrimenti sarebbe nel mezzo, e potrebbe sempre essere data più importanza al passaporto di quella che si intenda dargli. Vuol dunque dire che in prima vi sarà la testimonianza di persone dabbene, che nel più dei casi sarà verbale; poi viene quel genere di scritto che, in difetto di altri scritti o testimonianze, può il cittadino procurarsi da un'autorità costituita; finalmente il passaporto.

Senatore Spada. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spada. Io proporrei che questo diritto di chiedere contezza di sé ad un cittadino fosse ristretto ai carabinieri reali ed alle guardie di pubblica sicurezza, e dico ciò perchè veggio scritto in un altro articolo che :

« Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri.

» Il Ministro dell'Interno, d'accordo con quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici può anche, per speciali servizi, attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate ed ai cautionsieri che abbiano prestato giuramento. »

Ciò mi pare sia soverchio, e credo essere il caso che questa facoltà venga ristretta ai soli carabinieri reali, ed alle guardie di pubblica sicurezza.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io prego il Senato di osservare che coll'art. 7 già votato si è detto che « sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri » ed io non vedrei conseguentemente come, dal momento in cui questi individui son tutti riconosciuti come agenti di pubblica sicurezza, non si possa

a loro estendere la stessa facoltà, che si darebbe ai soli carabinieri reali ed alle sole guardie di pubblica sicurezza secondo la proposta dell'onorevole Senatore Spada.

E poichè ho la parola mi sia permesso di aggiungere un'osservazione in risposta ai timori che si sono manifestati, timori certamente rispettabilissimi, sull'abuso che si possa fare della disposizione ora in discussione.

In un paese retto a libertà, dove havvi la stampa libera, ove uno di questi abusi si manifestasse, in modo da sollevare la pubblica opinione contro l'uso o l'abuso di questa facoltà, certamente non potrebbe accadere che un Ministro volesse affrontare la contraria opinione sull'esercizio eccessivo di questa stessa facoltà; quindi i timori diminuiscono d'assai colla salvaguardia della libertà della stampa, la quale può in ogni caso segnalare il troppo severo esercizio di questa facoltà, che io riconosco necessaria per dar forza al Governo.

Noi sentiamo tutto di a parlare della necessità di dar forza al Governo; ma intantè non si fa nulla perchè questa forza gli si dia; io quindi voto in senso dell'articolo proposto, e non accetto la restrizione che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Spada.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io pure non potrei acconsentire alla restrizione proposta dall'onorevole Senatore Spada; imperocchè, come ben osservava l'onorevole Senatore Di Pollone, sarebbe un costituire una parte degli agenti di pubblica sicurezza in un grado molto inferiore a quello degli altri, che per disposizione di questa legge possono essere chiamati ad esercitare funzioni eguali, e talora più gravi di queste.

Inoltre mi sia lecito di far osservare che gli agenti doganali, forestali e campestri sono quelli, che più spesso si possono trovare in caso di giovare di questa disposizione, imperocchè è molto più facile che si trovi il malfattore vagante per i boschi, o sui confini dello Stato, o sulle sponde del mare, di quello che si trovi nella città e nei luoghi abitati, dove più specialmente si aggirano le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri reali.

Finalmente io non posso che rinnovare al Senato caldissime preghiere perchè questa disposizione sia consentita, imperocchè io la desidero siccome una delle più importanti per l'esecuzione, come diceva poc'anzi, di tutti i mandati dell'autorità.

Finalmente farò osservare come mentre io stesso sono molto lieto di vedere gli scrupoli che destansi in occasione di un articolo come questo (imperocchè ciò mi è arra del progresso che ha fatto in tutti gli animi degli italiani l'idea della libertà e delle guarentigie costituzionali) io non posso nascondere come oggi il Governo abbia grandissimo bisogno di forza nella mag-

gior parte delle provincie del Regno; imperocchè, o Signori, al domani di una rivoluzione tutti sanno quanti siano coloro i quali vanno girovagando in cerca di avventure e di miglior sorte, dopo che tanti interessi sono stati spostati, e tante speranze sono andate fallite.

Ed anche farò osservare come oltre la garanzia della stampa, e della tribuna pubblica, come benissimo era osservato da uno dagli onorevoli Senatori che hanno preso testè la parola, acciocchè di questa facoltà non si abusi, vi è la magistratura la quale è rigida custode di tutte le libertà e della retta applicazione delle leggi; ed in prova di questo io posso assicurare il Senato come mi sia accaduto, da che io sono Ministro, di aver avuto due ufficiali di pubblica sicurezza i quali sono stati perseguitati e condannati per una non retta applicazione di queste disposizioni della legge attuale del 13 novembre 1859. E per questo io diceva poco fa all'onorevole Senatore Siotto-Pintor che non solamente alla lettura del Galateo ma ad una pena vera e propria inflitta dall'autorità giudiziaria sarebbe stato esposto quell'ufficiale di pubblica sicurezza il quale di questa disposizione avesse indubbiamente usato od abusato.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io credo tuttavia, con tutto il rispetto dovuto al signor Presidente, che quando è fatta una proposta sospensiva questa debba sempre essere messa ai voti.

Sono tuttavia del parere che non sia necessario il consenso dell'Ufficio Centrale perchè un articolo possa essergli rimandato; ma non intendo sostenere la lotta sull'intelligenza del regolamento, e perciò ritiro la mia proposta.

Presidente. Sull'intelligenza del regolamento prego l'onorevole Senatore Lauzi di badare che vi ha differenza tra la questione sospensiva pura, semplice, astratta, e la questione sospensiva avente lo scopo che ella si proponeva, suggerendo di sospendere perchè fosse sentito l'Ufficio Centrale.

Siccome l'Ufficio Centrale aveva deliberato definitivamente e che per conseguenza non accettava più la sospensione, non credo che sia il caso che la sua proposta sospensiva possa mettersi prima in votazione. Se persiste tuttavia il signor Senatore Lauzi...

Senatore Lauzi. Quantunque io creda troppo modesto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale nel dire che non si creda capace di migliorare l'articolo, ad ogni modo ritiro la mia proposta.

Presidente. Ora, se ho ben ritenuto l'ultima proposta di collocamento di parola che ha fatto il signor Ministro, credo che l'emendamento da introdursi sarebbe così concepito:

« Mediante l'esibizione del passaporto, o la testimonianza di persona dabbene... »

Voci. Non è così.

Presidente. Permettano che termini; l'ho combinato col signor Senatore Cibrario che l'aveva proposta il primo: se non è così, prego il signor Ministro o il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a voler mandare la loro redazione.

Mi pare che il signor Ministro avesse suggerito di collocare più alto la esibizione dei passaporti.

Ministro dell'Interno. L'onorevole signor Presidente ha perfettamente ragione. Io aveva proposto in un modo: l'onorevole Senatore Cibrario mi ha detto che avrebbe preferito il contrario, cioè mettere la esibizione del passaporto a principio invece di metterla in fondo.

Per me sono indifferente, la cosa starebbe nell'uno e nell'altro modo e si potrebbe dire: mediante la testimonianza di persona dabbene, o la esibizione di un documento, segno, o carta sufficiente a giustificare l'identità, o il passaporto rilasciato dal sindaco del comune dove ha domicilio.

Oppure dire: Mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dal sindaco del comune ove ha domicilio, o altro documento constatante la sua identità, o la testimonianza di persona dabbene.

Su questo mi rimetto al giudizio dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Secondo l'ultima variazione che mi fu comunicata, l'emendamento starebbe così:

« Mediante l'esibizione del passaporto o di altro segno, carta, o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene. »

Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se sta nei termini che ho letto.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Abbiamo accettato l'ultima redazione.

Ministro dell'Interno. Per me sta benissimo. Solamente farei osservare al signor Presidente che non so se sia stato a disegno o per dimenticanza che si sono omesse le parole: dal Sindaco del comune dove ha domicilio; io crederei che si dovessero mettere, perchè questo costituisce il diritto del cittadino.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Sarei d'avviso che debbano omettere le parole di cui parla il sig. Ministro, perchè può accadere che sia presentato un passaporto rilasciato da un'autorità superiore, e se è detto tassativamente che debba essere rilasciato dal Sindaco, un agente di polizia minore, potrebbe fare difficoltà; se invece è un passaporto rilasciato dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, io credo che possa valere molto più di quello spedito dal Sindaco; per tale motivo crederei meglio di omettere quelle parole.

Ministro dell'Interno. Invece del passaporto potrebbe mettere di passaporto.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino-Mossi. Queste lungherie e queste incertezze dimostrano chiaramente che la compilazione dell'articolo è laboriosissima.

Io domando dunque, riprendendo la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, che sia l'articolo mandato per la redazione all'Ufficio Centrale.

Presidente. Adesso c'è la proposta formale dell'articolo; se il signor Senatore Pallavicino-Mossi non aderisce a questo articolo voterà contro; si vedrà dopo se si vorrà rimandare....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Prendo la parola unicamente per la questione d'ordine perchè la votazione si possa fare, e ora e sempre, in modo che lasci a tutti libera l'espressione del proprio voto, scopo questo che è l'unico e generale in tutte le votazioni.

Di loro natura le proposte che hanno un effetto sospensivo debbono necessariamente esser votate prima di quelle di merito, perchè è evidente che queste implicitamente escludono la votazione della proposta sospensiva.

Non ci fu mai dubbio che non solo la proposta sospensiva nel senso generale di rimandare tutta la legge o uno degli articoli ad un tempo indeterminato, ma eziandio la proposta, la quale abbia per effetto di sospendere, anche solo momentaneamente, la discussione per prepararne gli elementi, deve necessariamente passare avanti a tutte le altre.

Affinchè tutte le opinioni possano avere uno sfogo, ed il Senato stesso abbia mezzo di esprimere logicamente la propria opinione, bisogna necessariamente che l'ordine della votazione segua in questo modo, cioè che la proposta sospensiva si voti prima; se questa poi è rigettata si passa a quella di merito.

Quindi io insisto non solo perchè la proposta sospensiva, cioè di rinvio all'Ufficio Centrale, sia messa ai voti (perchè il farla mettere ai voti costituisce il diritto d'ogni Senatore), ma insisterei perchè piacesse al signor Presidente di metterla ai voti prima delle altre di merito acciocchè, come dissi, tutte le opinioni possano avere la loro libera espressione.

Se il rinvio all'Ufficio non sarà accettato, si voteranno tutti gli altri emendamenti di merito che sono stati proposti; ma intanto egli è certo che se si votano questi, prima della proposta sospensiva, il Senato non la può più votare.

Credo che ciò sia secondo quanto si pratica, e che mi pare si sia sempre praticato.

Presidente. Debbo, per amore della osservanza del Regolamento, osservare all'onorevole Senatore Cadorna che nel Regolamento questa questione di sospensione

per un rinvio non è contemplata. Prego per tal effetto il signor Senatore proponente di leggere l'articolo 47 del Regolamento.

C'era stato dapprima una proposta di rinvio affine di ottenere una nuova redazione dall'Ufficio Centrale, la quale era stata fatta dal signor Senatore Lauzi e che fu poi ritirata. Ora vi è una proposta generica di sospensione fatta dal signor Senatore Cadorna non motivata....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Permetta che termini... Io poi sarò, come fui sempre, agli ordini del Senato se vorrà prima di tutto votare il rinvio.

Intanto io dico che il signor Senatore Cadorna non ha motivata la sua proposta specificamente come l'aveva fatto il signor Senatore Lauzi, cioè per il rinvio all'Ufficio Centrale affinchè ne modifichi o ne completi o ne varii la redazione. Quando la sua proposta sia motivata, starà all'Ufficio Centrale di dire quale sia a tal riguardo la sua opinione.

Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Comincerò dal pregare l'onorevolissimo signor Presidente di notare che io non ho fatta nessuna proposta salvo quella per l'ordine della votazione. La proposta sospensiva era stata fatta prima dal signor Senatore Lauzi il quale l'ha ritirata, poi dal signor Senatore Pallavicino-Mossi che l'ha ripigliata.

Io non feci altro che dimostrare che la proposta di rinvio del Senatore Pallavicino-Mossi doveva essere votata prima delle altre, e insisto nel sostenere che tale proposta debba essere votata prima; riservandomi anche il diritto di votare contro la medesima, se tale sarà il mio avviso.

Non osta che non vi sia una speciale disposizione nel regolamento a questo riguardo. Il regolamento non può sicuramente prevedere tutti i casi, ma vi è la logica della discussione, il principio reggitore di tutte le discussioni e di tutte le votazioni, ed è che le questioni siano messe in votazione in un ordine tale che la libertà di tutti i votanti sia il più che possibile rispettata; e dal momento che ciò non è possibile a farsi se non si mettono prima in votazione le questioni che hanno un carattere di loro natura sospensivo, evidentemente l'ordine logico della votazione e la libertà dei votanti non è rispettata se si fa altrimenti.

Egli è per questo motivo che prego nuovamente l'onorevolissimo signor Presidente di mettere ai voti prima la proposta del signor Senatore Pallavicino-Mossi. Che poi l'Ufficio Centrale accetti o non accetti questo rinvio, ciò potrà servire di norma al Senato per approvare o rigettare la proposta, ma non può essere una ragione perchè non la si debba mettere ai voti prima delle altre.

Presidente. Mi sarà testimonio il Senato che nello esercizio delle mie funzioni non ho mai cercato di restringere la libertà della discussione e tanto meno la libertà del voto.

Voci. No, no.

Presidente. Questo è il mio più sacro dovere, e credo.....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente...... credo averlo sempre adempiuto.

La logica poi della discussione impone precisamente che quando si tratta di rinvio all'Ufficio Centrale si debba interpellare positivamente, prima di tutto, l'Ufficio Centrale medesimo, e appunto a questa espressione di voto dell'Ufficio Centrale io mi era limitato nella prima risposta che aveva dato al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Prendo la parola per dichiarare che spero che il Senato non avrà trovato, neppure in una delle mie parole, una sola allusione che io non abbia riconosciuta tutta la mia fiducia (che il Senato partecipa) nella imparzialità, e nella grande cura che l'onorevolissimo signor Presidente ha, di mantenere libero il voto di tutti.

Io dichiaro che se mai mi fosse sfuggita, contro il mio costume, una parola di tale natura la ritirerei; ma certo di non averla detta, non è il caso che io debba farlo. E siccome ciò non fu neppure nel mio pensiero, così prego l'onorevole Presidente a voler essere persuaso che io fui lontanissimo dal rendere necessaria la dichiarazione da lui fatta.

Presidente. Sono nella abitudine costante di riverire e di apprezzare l'equità del Senatore Cadorna.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Per incarico dell'Ufficio Centrale ripeto al Senato che è nostra intima convinzione che se questo articolo ci fosse rimandato non potremmo che riportarlo con qualche variante di redazione ma senza modificazioni nella sostanza.

Noi non possiamo proporre al Senato che quello che è nel nostro modo di pensare.

Se il Senato non è pago dell'arrendevolezza che abbiamo mostrato a tutte le varianti di redazione, e crede che quest'articolo sia studiato ancora sotto il semplice rapporto di redazione non abbiamo difficoltà di accettarne il rinvio e di mettervi tutto il maggior impegno possibile: ma nella sostanza, lo ripeto ancora, siccome noi nella nostra qualità di Ufficio Centrale non siamo chiamati a far altro, che a rappresentare il nostro modo personale di vedere ed abbiamo dichiarato che la discussione non ce l'ha fatta cambiare, così non potremmo portarvi modificazioni di sostanza.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino-Mossi. Io, lo ripeto, ho proposto di rimandare all'Ufficio Centrale l'articolo, al solo fine che lo possa redigere in modo più completo e soddisfacente, avendo veduto che era difficile di ottenere qui stesso una buona redazione a malgrado che in essa

abbiano concorso molti onorevoli ed esperti Senatori.

Insisto nella mia proposta, tanto più che essa in questi termini è esplicitamente accettata dall'Ufficio Centrale medesimo.

Presidente. Provocherò il voto del Senato sul rinvio all'Ufficio Centrale. È bene peraltro, che prima che si proceda a questo voto il Senato ascolti ancora la redazione quale era proposta.

L'ultima redazione concertata fra l'onorevole Senatore Cibrario proponente ed il Senatore Galvagno, l'Ufficio Centrale ed il Ministero, ora questa: « Mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente od altro segno, carta o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene. »

Senatore De Foresta. Mi rincrea di dovere solo chiedere la parola per un'osservazione di semplice redazione. Mi pare che in seguito alla trasposizione di alcune frasi la parola *altro* non sarebbe più adatta; meglio sarebbe dire un *qualche* segno.

Presidente. Ora se il Senato ha udita la redazione definitiva di quest'emendamento, provocherà il voto sulla proposta di rinvio all'Ufficio Centrale fatta dal Senatore Pallavicino-Mossi, ed appoggiata dal signor Senatore Cadorna.

Chi intende che si rinvii quest'articolo all'Ufficio Centrale, per l'oggetto indicato nella proposta Pallavicino, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metterò ai voti l'emendamento che ho letto testè colla sostituzione della parola suggerita dal signor Senatore De Foresta, che verrà a collocarsi come secondo membro della prima parte dell'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora leggerò l'articolo, compresi l'emendamento per metterlo ai voti complessivamente.

XXV. (Art. 68.)

« Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sé, mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene.

» Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a ripatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza. »

(Approvato.)

XXVI. (Art. 73.)

« Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o di pena, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, potrà essere provveduto dall'autorità di pubblica sicurezza di foglio di via per recarsi al luogo di sua residenza. »

(Approvato.)

XXVI bis. (Art. 76.)

« I cadaveri non potranno essere esposti nè trasportati scoperti. »

(Approvato.)

XXVII. (Articolo aggiunto.)

« Nessuno può, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno è poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal Prefetto. »

(Approvato.)

XXVIII.

CAPO X. — Delle riunioni e degli assembramenti.

XXIX. (Articolo aggiunto.)

« Tutti coloro che intendono di convocare una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico, debbono preventivamente farne una dichiarazione all'autorità locale quarant'otto ore almeno avanti la riunione, indicandone il luogo, giorno ed ora; i nomi, il domicilio e le qualità dei promotori. »

(Approvato.)

XXX. (Articolo aggiunto.)

« L'autorità locale di sicurezza pubblica può con manifesti vietare, nell'interesse dell'ordine pubblico, le riunioni in siti pubblici od aperti al pubblico, o prescrivere le disposizioni da osservarsi in occasione delle medesime. »

(Approvato.)

XXXI. (Art. 78.)

« Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

XXXII. (Art. 82.)

« Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di sicurezza pubblica all'autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà, il giudice del mandamento ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato di oziosità entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza: ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge: ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza.

» Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, e meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente. »

(Approvato.)

Esseudo or ora usciti alcuni Senatori, non siamo più in numero.

Se piace al Senato l'ordine del giorno sarà fissato per lunedì nella seguente conformità:

Al tocco si riuniranno gli Uffici per la loro costituzione, alle due si terrà seduta pubblica per la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza; ed in seguito per la discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

LXIV.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Appello nominale — Aggiornamento della seduta a domani.

La seduta è aperta alle ore 3 3/4

Sono presenti i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3411. Francesco Echanis già Consigliere della Gran Corte dei Conti di Napoli, domanda di essere ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione per i servizi prestati negli impieghi da esso coperti. »

« N. 3412. Raffaele Angelillo già Presidente di Gran Corte Criminale in Napoli, domanda che venga annullato il decreto prodittatoriale che lo destituiva e insta per essere reintegrato nei diritti accordatigli con decreto del cessato Governo borbonico per la liquidazione della pensione che gli compete per i prestati servizi. »

« N. 3413. Il Consiglio comunale di Lucca sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine alla legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria. »

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.

Risultano assenti i seguenti Senatori:

Acquaviva — Antonacci — Arese — Audiffredi — Avossa — Beretta — Bolnida — Bona — Bonelli — Borghesi — Cambray-Digoy — Camozzi — Campello

— Capone — Carbonieri — Carradori — Cataldi — Colla — Colobiano — Colonna A. — Colonna Gioachino — Conelli — D'Adda — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — Del Giudice — Della Bruca — Della Gherardesca — Della Rovere — Della Verdura — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Fenzi — Di Fondi — Gagliardi — Gallina — Gallone — Genoio — Gianotti — Giorgini — Gonnet — Guevara — Imbriani — Lambruschini — Lella — Lo Schiavo — Malvezzi — Mameli — Manna — Manzoni Alessandro — Marliani — Marsili — Martinengo Leopardo — Matteucci — Mazara — Melodia — Merini — Montanari — Monti — Nazari — Nigra — Oldofredi — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini Ignazio — Pallieri — Pandolfina — Pareto — Pervati — Prepoli — Pizzardi — Pizzardi — Plezza — Porro — Prinetti — Puccioni — Ricci — Saluzzo — San Cataldo — S. Elia — S. Marzano — Sauli Francesco — Scacchi — Scovazzo — Sella — Sforza — Simonetti — Strongoli — Taverna — Torremuzza — Torrigiani — Varano.

Presidente. Il Senato è ancora lontano dall'essere in numero.

Prima che si sciolga la seduta è necessario che il Senato fissi l'ordine del giorno per i suoi lavori successivi.

Viene in prima il seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza; dopo è portata all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento in materia

penale, ma sono stato informato questa mattina dall'onorevole Senatore Galvagno che egli si trova nella necessità di stare assente tre giorni. Sa il Senato che per questa legge l'Ufficio Centrale si è scisso in una maggioranza formata di tre che opinano pel rigetto della legge, ed una minoranza di due, la quale ammettendone il principio, propone degli emendamenti. Sono certo che il Senato consentirà con me che essendovi questa scissione in materia molto grave, non converrebbe che la discussione si facesse senza che la maggioranza dell'Ufficio Centrale fosse presente. Conseguentemente io credo che sarebbe opportuno d'aspettare il ritorno del Senatore Galvagno, il quale potrà aver luogo mercoledì sera.

Prevedendo che la legge attuale che è in discussione possa ancora occupare una parte di seduta, e avendo speranza che sia prontamente stampata e distribuita la relazione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio, che è anche urgente, aggiungendovi il progetto di cui è già in pronto la relazione, relativo alle privative industriali, io credo che si potrebbe rimandare a mercoledì la trattazione di questi diversi progetti; cosicchè per giovedì vi sarebbe il modo o di continuare le discussioni che non fossero ancora esaurite, o di intraprendere quella del progetto di legge sulla competenza dei giudici di mandamento

colla presenza necessaria di tutti i membri dell'Ufficio Centrale.

Se il Senato assente alla proposta, io crederei che si potrebbe radunare mercoledì alle ore 2 in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge attuale, e poi di quelli sulle privative industriali e sulla repressione del brigantaggio di cui spero che dentro domani sarà distribuita la relazione.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. C'è anche il progetto di legge per l'anticipazione di un milione alla provincia di Basilicata, la cui relazione potrà essere pronta per dopo domani. Come il Senato sa, il sig. Ministro dell'Interno ha manifestato il desiderio che esso fosse posto all'ordine del giorno contemporaneamente a quello del brigantaggio.

Presidente. Allora si potrà portare anche questo progetto in discussione cogli altri.

Se dunque non vi è osservazione in contrario, l'ordine del giorno rimane fissato nella conformità anzidetta.

Il Senato è convocato per dopo domani alle ore due in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 4).

LXV.

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 — Proposta del Senatore Castagnello all'articolo 33, combattuta dal Senatore San Martino e dal Ministro dell'Interno — Osservazioni e proposta del Senatore Cadorna — Parole del Senatore Taverna — Considerazioni del Senatore San Martino e del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro dell'Interno — Ritiro della proposta Castagnello — Reiezione della proposta Cadorna — Approvazione dell'articolo 33 — Proposta del Senatore Siotto-Pintor all'articolo 34, combattuta dal Senatore San Martino — Emendamento del Senatore Castelli Edoardo, oppugnato dal Ministro dell'Interno e non appoggiato — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione dell'articolo 34 — Emendamento del Senatore Piazza all'articolo 35 — Osservazioni del Senatore San Martino e confutazione dello stesso — Adozione degli articoli 35 e 36 — Osservazioni del Senatore Cibrario sull'articolo 37 — Approvazione di detto articolo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Cibrario sull'articolo 38 forniti dal Senatore San Martino — Emendamento al detto articolo proposto dal Ministro dell'Interno, combattuto dal Senatore San Martino, ed appoggiato dal Senatore Lauzi — Emendamento del Senatore Pallavicini-Mossi, oppugnato dal Senatore Di San Martino — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene pur quello della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge poscia il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3414. Teresa Pazzaglia, vedova di Domenico Canavei, ex-maresciallo d'alloggio nei carabinieri pontifici, domanda che le venga corrisposta la metà della pensione che vivendo godeva suo marito. »

« 3415. Giuseppe Spinelli di Palermo, domanda una

congrua riunumerazione per servizi che allega prestati nelle pubbliche amministrazioni. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3416. Undici professori dell'Università di Pavia, porgono al Senato motivata istanza perchè sia fatta un'aggiunta all'art. 8 del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili. »

Legge quindi le lettere dei Senatori Alfieri, De Castiglia e Di Vesme, colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il notaio Leonardo Moscatelli, d'un suo opuscolo intitolato: *Idee per un progetto di Codice notariale in Italia.*

L'ingegnere Napoleone Tettamanzi, di un suo scritto

per titolo: *Del modo di edificare la nuova Capitale d'Italia.*

Il Consiglio Superiore della Banca Nazionale di Torino, delle sue *Osservazioni intorno al progetto e statuto della Banca d'Italia.*

Il Ministro dell'Interno, di n. 250 esemplari della ristampa degli *Atti del Parlamento Subalpino, vol. 2, della Sessione del 1850, Camera dei Deputati.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Siamo rimasti all'art. 33.

XXXIII. (Art. 58.)

« Gli oziosi o vagabondi minori di anni sedici saranno secondo le circostanze previste dal Codice penale consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro. »

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Come emendamento a questo articolo, io chiedo che sia restituito il testo del progetto ministeriale coll'alinea: « Per tale effetto a cura e spese ecc. »

Presidente. Vuol dire che intenderebbe di proporre che si aggiunga l'alinea.

Senatore Di Castagnetto. Se il Senato crede, io spiegherò i motivi della mia proposta.

Presidente. Sviluppi il suo emendamento.

Siccome il signor Ministro ha accettato come base della discussione il progetto dell'Ufficio Centrale e che non ha fatto nessuna istanza perchè si ristabilisca questa parte di articolo del progetto ministeriale, così la sua proposta verrebbe in linea di emendamento ed è perciò necessario che lo sviluppi.

Senatore Di Castagnetto. Richiamo l'attenzione del Senato su questo articolo, il quale, a mio avviso, è uno dei più importanti della legge.

L'avvenire della gioventù si lega coll'avvenire e colle speranze del paese; ora questo avvenire (io parlo della gioventù più numerosa, dei figli del popolo) quest'avvenire dico non solo è in pericolo, ma lo credo abbastanza compromesso.

Basta consultare i registri dei tribunali, i registri della questura: e se noi ci addentrassimo nei misteri della corruzione della gioventù, io credo che ci sarebbe di che rabbrivire.

Ritenete poi ancora, o Signori, che da questa gioventù esce la classe interessante delle persone di servizio, di quelle persone che entrano nelle nostre case, che penetrano nell'interno e nei segreti delle famiglie, e che ormai è universale il lamento della difficoltà di trovare persone di servizio oneste, morali e riservate.

Il pericolo esistendo, conviene pensare a rimediarvi; e mi è avviso che due soli siano i mezzi, o la prevenzione o la repressione.

In quanto a me inclino di preferenza per il sistema di prevenzione, io credo che la gioventù in generale è buona: che può essere fuorviata da mali esempi, da cattivi consigli, da scritti perniciosi, anche forse da sentimenti di una soverchia libertà, la quale mentre reca i suoi benefici non va scevra da pericoli; onde sarà nobile assunto quello di ricondurre questa gioventù sulla retta via.

Ora esaminiamo un momento l'articolo quale è proposto nel progetto ministeriale e quale risulta dalla proposta dell'Ufficio Centrale. Il primo alinea, uguale in tutti e due gli articoli, così dispone: « Gli oziosi e i vagabondi minori d'anni sedici, saranno secondo le circostanze previste dal Codice penale consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro. »

Quale sarà l'effetto della consegna di questi minori ai loro genitori o tutori? D'ordinario sono giovani scapestrati, dai quali i parenti non hanno potuto trarre alcun partito; o può esser loro mancato il padre, e la madre rimane quasi senza autorità; ovvero i genitori stessi non li curarono e furono essi stessi la causa del loro pervertimento.

Resta adunque di ricoverarli in uno stabilimento pubblico di lavoro. Ma se lo stabilimento non esiste, come li ricoverate?

Ecco a quanto aveva provvisto il progetto ministeriale. Quel progetto ministeriale è umanitario, è pio, è paterno, perciocchè accanto al male fa trovare il rimedio. All'incontro il progetto dell'Ufficio Centrale si risolve in una disposizione arida, secca e che non può condurre ad alcun utile risultato, perciocchè quando non avrete case ove ricoverarli non avrete altro mezzo che, o di consegnarli a genitori che già si dichiararono la più parte delle volte impotenti a contenere questa gioventù, ovvero a mandarli nelle case di correzione.

Allo stato attuale della legislazione cosa accade? Accade che se un padre ha un figlio discolo che non possa contenere si presenta alle autorità di polizia, che in generale rispondono: quando sarà condannato dai tribunali potrà essere ricoverato, ma se non è condannato non possiamo provvedere.

Dunque bisogna desiderare che quel giovinetto spinga gli eccessi al punto di subire una condanna, e in tal caso sarà posto in un carcere, dove invece di essere corretto ciascuno sa come poi ne esca peggio di quando è entrato.

Il solo correttivo pertanto è quello della casa di lavoro previsto dal progetto ministeriale. Già la legge del 1859, consacrando questo principio, aveva stabilito che le case di ricovero fossero a carico del Governo.

Nell'attuale progetto fu fatto il cambiamento che invece di essere a carico del Governo saranno stabilite a spese della provincia.

Io ben so che l'Ufficio Centrale si fece carico di questa circostanza e a pagina 21 della relazione noi leggiamo:

« Il Ministero ha introdotto un'altra innovazione nella legge del 1859 la quale all'art. 86 disponeva che pel ricovero, quando occorresse, degli oziosi e vagabondi minori d'anni 16 sarebbe a spese del Governo stabilito un sufficiente numero di case di lavoro.

» La variante proposta dice invece che queste case saranno stabilite a carico delle provincie.

» Non sembra al vostro Ufficio Centrale che sia il caso di intaccare questa questione nella presente legge che non ha per precipuo scopo di definire la costituzione provinciale e che emana mentre è in vigore in varie provincie una legge normale la quale dichiara che esse non hanno spese obbligatorie.

» Per lasciare la questione intatta l'Ufficio Centrale propone che per ora si sopprima unicamente l'alinea dell'art. 86 della legge 1859. »

Mi è grato di render piena giustizia al lavoro ed ai riflessi dell'Ufficio Centrale; mentre nello stesso tempo riconosco la somma competenza nella materia dell'illustre Relatore.

Tuttavia egli mi permetterà di non essere interamente del suo avviso in questa questione, ed il lasciarla indecisa non è a mio senso stabilire una massima, in quale io credo di tutta urgenza che venga sancita in occasione del voto di questa legge.

Credo che non si possa dire di provvedere ai minori di anni 16 oziosi e vagabondi se nel medesimo tempo non si dispone colla legge medesima che vi saranno case di lavoro dove ricoverarli.

Che se i tre poteri dello Stato sono competenti a fare le leggi, quando avranno disposto per legge che queste case di lavoro sono a carico delle provincie, venendo in discussione la legge provinciale, si partirà dalla base che questa spesa è obbligatoria, e che non si potrà più ricusarne lo stanziamento.

In ogni caso poi qualora questo temperamento non sorrida al Senato, si potrebbe lasciare intatta la disposizione della legge del 1859 che stabilisce queste case di lavoro a carico del Governo, salvo poi al Ministero, nella discussione che si farà della legge provinciale, di proporre che la spesa debba cadere a carico del bilancio provinciale.

Ma, sia che le case di lavoro debbano rimanere a carico del Governo, sia che debbano riuscire a carico delle provincie, io credo indispensabile che nello approvare la legge di sicurezza pubblica venga prescritto che saranno istituite case di lavoro, e che i giovani

minori di 16 anni, che si trovano in circostanze di dover essere ricoverati, debbano a spese o del Governo o delle provincie esser collocati in queste case, e non lasciare la lacuna che risulterebbe dalla disposizione quale viene proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Di San Martino, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di S. Martino, Relatore.** L'Ufficio crede di dover persistere nella proposta fatta al Senato di non decidere presentemente, in occasione di questa legge, la gravissima questione se le spese delle case di lavoro debbano essere a carico del Governo o a carico delle provincie: conviene osservare innanzi tutto che qualsiasi disposizione che si metta nella legge, sia che si dica che la spesa sarà a carico del Governo, sia che sarà a carico delle provincie, tra il detto e il fatto passerebbe in ogni evento una immensa distanza, un immenso spazio di tempo; perchè tutti sappiamo che le case di lavoro non si improvvisano, che a stabilirne una quantità che fosse sufficiente su tutta la superficie del territorio dello Stato ci andrebbe una tale quantità di milioni, una tal quantità di personale capace di dirigerle che per molti e molti anni ciò sarebbe piuttosto un pio desiderio che una realtà.

L'Ufficio non crede nemmeno che la questione sia talmente matura, talmente studiata da potersi fin d'ora investire il Governo di una facoltà indeterminata di porre a carico delle provincie queste case.

Cosa sono queste case, qual è la legge che le definisce, quali sono gli statuti che si sono fatti, per dire che i risultati che se ne otterranno corrisponderanno ai milioni che vi si dovrebbero spendere?

Vi sono presentemente varie istituzioni private le quali hanno fatto molto buona prova, e queste istituzioni sono sorte perchè non vi era nessuna legge che obbligasse in modo formale, assoluto, nè il Governo nè le provincie, nè altro dei corpi morali dello Stato a fare questi stabilimenti; e noi abbiamo anche dubitato che volendo sin d'ora stabilire un obbligo allo Stato od alle provincie si venisse forse ad escludere quel solo principio che pare migliore di tutti, e forse il solo da cui si potranno sperare buoni risultati, il principio dell'attività privata, quello della carità dei cittadini.

Sotto questo principio sento che in Milano sorgono e sono in attività eccellenti istituzioni; nelle antiche provincie abbiamo anche istituzioni che fanno onore allo spirito umanitario del paese. Anzi a questo riguardo mi tocca di osservare al Senato che la parola *pubblico* adoperata nell'articolo avendo fatto nascere il dubbio che si volessero escludere gli stabilimenti tenuti da privati sotto l'ispezione del Governo, l'Ufficio Centrale, secondando il suggerimento che gli fu fatto dal signor Senatore Taverna, propone di togliere dal paragrafo secondo la parola medesima, *pubblico*, parola sfuggita alle nostre discussioni e che può realmente far

credere che non si tenga conto degli stabilimenti privati che sono quelli appunto di cui si vorrebbe tenere un conto maggiore.

Naturalmente questi stabilimenti privati non saranno ricercati dal Governo se non in quanto potranno farsi accordi speciali mediante i quali il Governo eserciti sui medesimi quella sorveglianza che è necessario di esercitare, e possa dar loro un carattere legale.

Ma tutte queste cose è meglio non definirle in questa legge che non ha lo scopo di regolare una tale materia, e conviene lasciarle o a patti privati o a regolamenti particolari.

Ma, ritornando alla questione sollevata dall'onorevole conte di Castagnetto, io ho l'onore di osservare al Senato che è questione molto ardua il definire quali saranno gli obblighi delle provincie.

Le provincie finora hanno una sola sorgente di reddito, che è l'imposta in aggiunta alle contribuzioni dirette. Ora, a misura che si daranno alle provincie nuovi rami di bilancio passivo, quale sarà il risultato effettivo di questa operazione? Sarà di far cadere unicamente sopra un ramo speciale della ricchezza pubblica, sopra un ramo speciale dell'imposta tante spese le quali non sono veramente di un'utilità particolare ad un genere di ricchezza, ma sono di un'utilità comune a tutti i generi di ricchezza insieme o ad una gran parte di essi.

È questa una questione complessa che dovrà essere studiata seriamente.

Noi non abbiamo poi creduto di fare una grande novità sopprimendo il periodo che stava nelle antiche leggi in cui si diceva che sarebbe cura del Governo di stabilire queste case di ricovero, poichè la definizione in esso stabilita non aveva alcuna importanza, mentre avendo poi bisogno di un'altra legge che desse i fondi fino all'emanazione di questa seconda legge rimaneva sempre lettera morta.

Ritorno quindi a dire che noi con queste riforme adottiamo il principio di tutti il più efficace ed il più largo poichè procuriamo una molto maggiore facilità alla creazione di stabilimenti privati.

Del resto, ripeto ancora che bisogna studiare molto la questione, poichè finora questi tentativi per moralizzare i giovani non hanno, per quanto mi consta, avuto risultati che corrispondano alle speranze concepite.

Quindi io pregherei il Senato di lasciare il paragrafo 2 tale quale è, e di riservare la questione ad altra occasione in cui si possa meglio studiare la materia.

Presidente. Leggerò l'alinea dell'articolo del progetto ministeriale di cui il signor Senatore di Castagnetto propone in via di emendamento il ristabilimento:

« Per tale effetto, a cura e spese delle provincie, saranno istituite case di lavoro nel numero e modi che verranno determinati con decreto reale. »

Interrogo il Senato per sapere se l'emendamento è appoggiato.

Cui lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Sebbene io sia lusingatissimo dell'onore che l'onorevole Senatore Di Castagnetto fa alla proposizione del Ministero col riprodurla, nonostante devo dire che gli argomenti adottati dall'Ufficio Centrale nella sua relazione, e nelle conferenze che ho avuto l'onore di avere col Relatore dell'Ufficio medesimo, mi hanno fatto persuaso della convenienza di acquietarmi alla proposta soppressione, alla quale tanto più volentieri acconsento dopo che un altro miglioramento è stato introdotto nell'articolo mercè l'accoglimento della proposta del Senatore Taverna di sopprimere la parola *pubblico*, e dire: che saranno ricoverati in stabilimenti di lavoro; imperciocchè essendo innegabile che la disposizione della legge 1859 che imponeva al Governo, l'obbligo d'instituire di siffatti stabilimenti era come ben dimostrava l'onorevole Relatore e come avanti lui ha dimostrato il fatto, una lettera morta, un'espressione inutile, siccome quella che aveva bisogno di un'altra legge per essere attuata, così crederei che fosse prematura la disposizione che io aveva avuto l'onore di proporre.

Infatti potrà benissimo, se sarà creduto opportuno allorchando si discuta la legge provinciale e comunale, potrà benissimo essere allora esaminato se convenga fra le spese obbligatorie delle provincie annoverare anche quella la quale provveda all'esecuzione dell'articolo della legge di pubblica sicurezza che è attualmente in discussione.

Quella sarà la sede più opportuna, lo riconosco, per una discussione di questo genere.

Quello che a noi importa si è di stabilire la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza rispetto agli oziosi e vagabondi minori di anni 16.

Questo è lo scopo dell'articolo di legge che attualmente è in discussione.

« E quando noi sopprimiamo la parola « pubblico » e diciamo « uno stabilimento di lavoro, » noi diamo molti mezzi all'autorità di pubblica sicurezza; imperciocchè per la disposizione dell'articolo il Ministro dell'Interno ha facoltà ed obbligo di mettere nel bilancio del suo Ministero una somma destinata al mantenimento di questi giovani ricoverati, per l'applicazione dell'articolo 33; è mercè questa corrisponsione che il Ministero dell'Interno è autorizzato a fare agli stabilimenti esistenti ed a quelli che potessero sorgere nell'intendimento di agevolare l'educazione dei giovani, specialmente di traviali, noi possiamo provvedervi efficacemente.

Infatti dagli istituti che si sono stabiliti nelle varie provincie, e che vanno tuttodì sorgendo per l'educazione dei giovinetti, e specialmente per l'educazione

agraria, che va prendendo certo sviluppo e che forse, e senza forse è fra tutte la preferibile, noi vediamo generalmente venire al Ministero delle domande per avere di questi giovani; imperciocchè egli è evidente che per uno stabilimento privato, e quando delle spese generali d'impianto sono state già fatte, che si hanno locali, terre da coltivare, che si ha personale di direzione e d'istruzione da mantenere, egli è evidente che l'accrescere il numero dei giovani ricoverati è grandissimo elemento di prosperità.

Io ho il piacere di assicurare il Senato come da qualche tempo queste domande si vadano notevolmente aumentando: già varii proprietari hanno in varie parti del Regno istituito presso delle loro tenute, dei loro fondi, delle scuole per fare agenti di campagna, per fare dei coltivatori; e per questo mi sono spesso domandati dei giovani che in virtù di quest'articolo possono esservi ricoverati; ed io, non è guari, ho stipulato con varie case di monaci Benedettini dei contratti per trasformare diverse abbazie di Benedettini delle provincie meridionali e dell'Umbria in colonie agrarie che si vanno attuando mercè la corrisponsione di quanto sta nel bilancio pel mantenimento di questi giovani.

Egli è perciò che io credo che oggi si provvederà abbastanza all'esecuzione di quest'articolo sopprimendo la parola *pubblico*, come proponeva l'onorevole Senatore Taverna, e che l'aggiungere il secondo alinea sia della legge del 1859, sia di quella proposta nel mio progetto di emendamento forse altro non sarebbe che introdurre una disposizione che non avrebbe pratica esecuzione.

Quindi io raccomando al Senato di voler accogliere l'articolo colla semplice soppressione della parola *pubblico*, riservandosi poi, ove occorra, di ritornare su questo argomento quando si tratterà della legge comunale e provinciale; imperocchè, il Senato lo ricorda, in tutte le leggi comunali e provinciali è detto che le spese obbligatorie sono quelle che la medesima legge od altre leggi mettono a carico delle provincie e dei comuni per l'esecuzione delle leggi dello Stato.

Senatore Cadorna. Pregherei l'Ufficio Centrale di voler considerare se togliendo l'alinea del progetto ministeriale di quest'articolo, non potrebbe parere più conveniente sopprimere tutto l'articolo in vista della disposizione assolutamente identica che già esiste nel Codice penale.

Il Codice penale dice all'articolo 441: « I minori di anni 16 oziosi o vagabondi saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale. In caso di contravvezione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a L. 150, od al carcere da uno a tre mesi, ed i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro finchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni 16 che siano privi di genitori o tutori, o che, nonostante la cura di essi, non vogliono darai a stabile lavoro. »

Quest'articolo contiene tutto ciò che sta in quello dell'Ufficio Centrale, cioè l'alternativa della consegna ai genitori in alcuni casi, o della custodia in uno stabilimento pubblico nell'altro caso, che è previsto dall'articolo stesso.

Ed appunto perchè ivi si dice in uno stabilimento pubblico non mi parrebbe opportuno nella legge sulla sicurezza pubblica il variare questa dizione.

Quindi io credo sarebbe molto più prudente, poichè su questa materia vi è già la prescrizione del Codice, il lasciare senza disposizioni relative la legge di sicurezza pubblica in questi casi, o tutt'al più di riferirsi all'art. 441 del Codice penale.

Crederci poi che volendosi dare una disposizione, questa non dovrebbe in nessun modo essere in contrasto con quella che si ottiene nell'articolo 441 del Codice stesso.

Faccio presente al Senato queste considerazioni: del resto mi limiterò a miglior consiglio quando l'Ufficio Centrale abbia ragioni sufficienti che provino essere necessaria questa specie di disposizione nella legge di pubblica sicurezza.

Senatore Taverna. Io aveva chiesto la soppressione della parola *pubblico* perchè la credeva dannosa ad uno stabilimento che si trova in Milano e di cui ho l'onore di essere presidente, ritenendo che col sanzionare che doveva essere uno stabilimento pubblico s'impedisce di ricoverare d'ora in avanti gli oziosi in un altro stabilimento di questo genere. L'Ufficio Centrale ha avuto la bontà di accogliere questa mia domanda, ma dopo che il signor Ministro ha esposte le ragioni in contrario, io desisto dal mio emendamento.

Voci. No, no, anzi accetta.

Presidente. Il signor Ministro ha aderito alla proposta fatta dall'Ufficio Centrale, in seguito a privato suggerimento del signor Senatore Taverna, di togliere la parola *pubblico*; ma sorge un'altra difficoltà, che è quella di coordinare l'articolo della legge coll'articolo del Codice penale.

Senatore Taverna. Ho inteso male; credeva che il signor Ministro si opponesse alla mia proposta; appoggiandola il signor Ministro, prego il Senato a volerla accettare.

Senatore Di San Martino, Relatore. Già era stato avvertito dall'Ufficio Centrale, come la disposizione di quest'articolo fino ad un certo punto si estendesse sopra un campo trattato dal Codice penale.

Anche altri articoli della legge contengono disposizioni della stessa natura, ma però tutti hanno un intendimento un poco diverso da quello che ha avuto il Codice penale; almeno così ci è sembrato.

Il Codice penale si riferiva, parlando dei minori oziosi e vagabondi, alla condizione di oziosità e vagabondagg...

gio definita da esso medesimo. Questa legge invece ha estese le disposizioni relative agli oziosi e vagabondi, ha dato loro una maggiore efficacia attribuendo ai giudici di mandamento facoltà che il Codice compartiva loro.

Pertanto sembra opportuno di conservare questa disposizione nella presente legge, anche perchè la legge medesima richiamerà sempre più alla memoria dell'amministrazione di sicurezza pubblica, la importanza che il legislatore attribuisce alla rigorosa applicazione di queste prescrizioni.

Del resto la parola *pubblico* che si trova nel Codice è già stata interpretata; e in fatto siccome non esistono tanti stabilimenti pubblici che bastino a dare ricetto a quei minori vagabondi di cui i Tribunali possono ordinare il ricovero, è già invalsa l'interpretazione di considerare come pubblici nel senso del Codice quegli stabilimenti privati che il Governo ha in certo modo fatti suoi mandandovi i giovani di cui si tratta.

Gli stabilimenti privati ai quali alludo, non sono tali infatti in tutta l'estensione del termine: sono privati in quanto che sono tenuti da privati per loro conto, e la parte finanziaria è trattata intieramente da essi; ma sono stabilimenti pubblici sotto un altro aspetto, in quanto che, in virtù di certi patti che hanno stipulato col Governo, si assoggettano a quelle date condizioni che sono necessarie per la custodia ed educazione, e che costituiscono veramente il carattere pubblico dello stabilimento nel senso voluto dal Codice.

Il Codice non ha voluto impedire certamente che quando il Governo lo riconoscesse conciliabile, anzi migliore nell'interesse umanitario, gli fosse preclusa la via, di far concorrere l'attività e la carità privata dei cittadini alla rigenerazione della gioventù travata.

Per tanto quando noi togliamo la parola *pubblico*, non è per derogare al Codice, è solo perchè questa legge venga in certo modo a dare una spiegazione del significato che ha la parola *pubblico* usata dal Codice; e con ciò non facciamo che quello che fanno tutti i regolamenti, i quali quando una legge è fatta, ne spiegano il significato, ne additano il modo d'applicazione. Quindi io credo che non vi ha una vera differenza d'indicazione fra l'articolo della legge e quello del Codice penale. Inoltre, siccome le leggi devono sempre avere il carattere principale di essere consentaneo alla realtà dei fatti perchè senza di ciò sarebbero un'utopia, credo perciò che sia meglio lasciare l'articolo come è, perchè spiega come il Codice penale si può applicare e rendere efficace.

Senatore Cadorna. L'onorevole Relatore si è accinto a provare che l'articolo dell'Ufficio Centrale non deroga a quello del Codice penale. Io sono più che mai persuaso di ciò, avendo allegato che i due articoli erano identici e che perciò pareva opportuno il sopprimere l'articolo dell'Ufficio Centrale; conseguentemente quanto a me egli predica ad un convertito.

Dico che il soggetto e le disposizioni dei due arti-

coli del Codice e della legge sono assolutamente identici; identico il soggetto perchè i due articoli si occupano degli stessi oziosi e vagabondi; questa legge speciale parla degli oziosi e vagabondi nel senso medesimo con cui sono designati dal Codice penale.

Vi è poi anche identità di disposizioni, in quanto che il Codice dice:

Si consegneranno ai loro genitori, i quali presteranno sottomissione di farli dare a stabile lavoro, e se non li hanno saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico.

L'articolo dell'Ufficio Centrale dice precisamente la stessa cosa, cioè che saranno, secondo che prescrive il Codice penale, consegnati o ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Essendo dunque le disposizioni dei due articoli assolutamente identiche, io proponevo, per evitare ogni questione, che l'articolo dell'Ufficio Centrale fosse soppresso, perchè inutile.

Quanto poi alla parola *pubblico* io non ho inteso di attribuire ad essa un senso speciale, cioè che debba reggersi assolutamente dal Governo uno stabilimento, o che il Governo possa anche servirsi di stabilimenti privati adottandoli, direi così, come stabilimenti pubblici: ho inteso solo d'impedire che la parola fosse tolta perchè c'è nel Codice penale, e togliendola si porterebbe una variazione al medesimo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione la quale forse potrà persuadere l'onorevole Senatore Cadorna di rinunciare alla proposta soppressione ed è questa: ora si sta discutendo una legge di pubblica sicurezza che deve avere effetto in tutto il Regno, laddove la disposizione del Codice penale alla quale si riferisce il Senatore Cadorna non è in vigore in tutte le provincie del Regno. La legge di pubblica sicurezza deve aver vigore anche in Toscana, mentre in Toscana non è in vigore l'anzidetta disposizione del Codice penale: quindi mi pare conveniente di riportarla per *extensum* nell'articolo 33 di questa legge.

Ministro dell'Interno. Io farò osservare all'onorevole Senatore Chiesi che l'art. 441 fa parte della sezione I, capo III, titolo II del Codice penale italiano del 1859, che è appunto quella che dev'essere pubblicata anche in Toscana: per lo che, sotto questo rapporto io non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Relatore intorno alla convenienza di mantenere o sopprimere questo articolo: solamente aggiungerò che quando il Senato decida di mantenerlo, io lo pregherei a voler reserare la parola *pubblico*, malgrado le osservazioni dell'onorevole Senatore Cadorna; imperocchè mi pare che se si mettesse una parola che fosse l'antitesi di quella *pubblico*, intenderei che vi potrebbe essere una contraddizione colla disposizione

del Codice penale, locchè non credo sia colla semplice soppressione della parola *pubblico*.

Questa soppressione sarebbe piuttosto una consecrazione, che non un'interpretazione che si è sempre in fatto data a quella disposizione; perchè si è sempre usata questa parola coll'intendimento di voler significare uno stabilimento che merita la fiducia del Governo, che è a sufficienza sotto la sua sorveglianza per poter essere equiparato ad un pubblico stabilimento.

Sotto questo rapporto poi farò osservare che non siamo noi soli che consideriamo la cosa in questo senso, mentre in quasi tutti i paesi d'Europa, e segnatamente in Francia, abbiamo per esempio la colonia di *Maitray* in cui trovansi, credo, 700 od 800 giovani che sono affidati alla cure dei benemeriti direttori di quel grande ed utile istituto.

Io credo che quando si discuteranno le modificazioni al Codice penale, per estenderlo intero a tutte le provincie del Regno, sarà conveniente il togliere anche di là la stessa parola, perchè non corrisponde alla interpretazione che le si è data; ma intanto se la si lascia ora bisognerà poi anche ritoccare nuovamente questa legge; e perciò prego il Senato a volerla togliere fino da oggi.

Presidente. Se non si domanda ulteriormente la parola comincerò dal porre ai voti l'emendamento del signor Senatore Castagnetto.

Senatore **Castagnetto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castagnetto.** La risposta dell'onorevole signor Relatore, e le parole dette dall'onorevolissimo signor Ministro dell'Interno mi hanno persuaso che lo stabilimento di queste case di lavoro sia a spese dello Stato, come a spese delle provincie andrebbe alle calende greche, locchè non sarebbe lo scopo della mia domanda che tendeva principalmente a che si avesse tutta la cura di salvare questa gioventù dal pericolo; ed in secondo luogo a che i giovani ricoverati in queste case di lavoro fossero separati da qualunque casa di correzione in cui possano essere detenuti dei condannati.

Ora, essendomi stato detto dal signor Ministro che egli ha principalmente in vista il concorso di stabilimenti privati in cui sia questa gioventù accolta, e che si faranno anche colonie agricole, che credo molto migliori delle case di ricovero o di pena, ritiro il mio emendamento, persuaso che il signor Ministro rivolgerà tutta la sua sollecitudine a salvare questa gioventù dai pericoli cui va esposta.

Presidente. Essendosi dal Senatore Castagnetto ritirato il suo emendamento, non rimane più altro oggetto di possibile discussione che la parola *pubblico*.

Il signor Senatore Cadorna non ha fatto formale istanza che si mantenga la parola *pubblico*, e siccome l'Ufficio Centrale ne propone la soppressione, metterò ai voti prima di tutto la parola *pubblico*.

Senatore **Cadorna.** Non ho fatto alcuna proposta e non ne faccio perchè le mie proposte sono necessariamente comprese nella votazione dell'articolo. Io ho proposto anzitutto che sia soppresso l'articolo, ma la soppressione sarà votata nel caso che il Senato non l'ammetta; ho poi detto che mi pareva che non si potesse togliere la parola *pubblico* senza portare variazione al codice penale, quindi siccome vi è un emendamento il quale avrebbe per iscopo di togliere la parola *pubblico* e stabilire una differenza tra questa legge ed il codice penale, così io voterò contro il medesimo.

Presidente. Propriamente l'emendamento a cui accenna il signor Senatore Cadorna non c'è, perchè l'Ufficio Centrale ha fatto suo il suggerimento Taverna, per modo che l'Ufficio ora proporrebbe l'adozione dell'articolo 33 meno la parola *pubblico*. Dunque se si vuol togliere la parola *pubblico* è necessaria una formale proposta.

Senatore **Cadorna.** Le osservazioni dell'onorevole signor Presidente mi determinano a proporre che la parola *pubblico* che era nell'articolo dell'Ufficio Centrale, sia mantenuta affinchè vi sia accordo fra questo articolo ed il codice penale. È evidente che dopo la discussione che si è fatta su questa parola, dopo il confronto tra i due articoli, essa avrà se non altro la significazione di giustificare l'interpretazione che il Ministro vi ha data; togliendola, avrebbe una significazione la quale porterebbe una differenza tra le due leggi.

Presidente. Abbiamo dunque un eccitamento per la conservazione della parola *pubblico*, ed io metterò prima di tutto ai voti la proposta del Senatore Cadorna; quelli che sono del parere del Senatore Cadorna voteranno in favore, e quelli che vorranno ammettere la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale voteranno contro.

Chi intende che sia mantenuta la parola *pubblico*, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora rileggerò l'articolo come sta senza la parola *pubblico*. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo in questa conformità, voglia alzarsi.

(Approvato.)

XXXIV. (Art. 91).

« Potrà il Prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso o vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

« Il Ministro dell'Interno potrà eziandio, per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio. »

Senatore **Stotto-Pintor.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Slotto-Pintor**. Dichiaro schiettamente che nè la mia logica nè la mia coscienza consentono che io voti la disposizione di questo articolo.

Come mai, o Signori? La libertà di stare o di muoversi non è forse l'una delle principalissime libertà, non dico già del cittadino, ma dell'uomo? Ebbene, il Prefetto potrà, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso o vagabondo di stabilire domicilio nella città e in altri siti da lui scelti! Vi ha restrizione di tempo? Non vi ha. Vi è almeno restrizione di luogo? Nemmeno.

Ma ci ha di peggio ancora.

• Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare, per un termine non maggiore di un anno, il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio. •

Noi dobbiamo saper grado all'Ufficio Centrale, il quale ha in parte temperata la disposizione proposta dal Ministero, dove non era alcuna restrizione di tempo.

Ma e il divieto del Prefetto e il comando del Ministro dell'Interno sono due pene gravissime, o Signori; sono il confino, sono l'esilio locale, sono una maniera di relegazione.

Da quando in qua si deve permettere al capo politico di una provincia d'inflettere pene, non solo, ma pene anche gravissime?

Si dirà, la disposizione è ristretta al condannato come ozioso o vagabondo, al recidivo.

Sta bene: ma il condannato ha pagato il debito suo verso la società. Onde nasce adunque nella società il diritto d'imporgli un'altra pena?

Replicano che la società ha il diritto di antivenire i reati. Rispondo. La società sorvegli quanto sa e può e vuole, ma nè il Ministro dell'Interno nè il Prefetto agguingano pena alla pena già scontata.

Signori, la sorveglianza della polizia non è che un accessorio della pena; e nondimeno il Codice penale a chi dà esso il diritto d'imporgli?

Ai soli magistrati.

Io non sono troppo tenero per i delinquenti, nè per quelli che in qualunque modo minacciano la sicurezza e la tranquillità sociale. Ma mi pare troppo marchiava questa che cioè in una legge di pubblica sicurezza si conceda a un Prefetto, allo stesso Ministro dell'Interno il diritto d'interdire l'elezione del domicilio, il diritto di confinare altrui in un dato luogo.

Io dico forse una parola troppo forte, ma difficilmente crederanno i posteri che legge siffatta si sia potuta mettere in deliberazione nel Parlamento di un libero Stato.

Io dico che, se l'interesse dell'ordine pubblico la domanda, io non mi oppongo; ma è legge da proporsi dal Guardasigilli, da far parte di un Codice penale, è pena da imporsi dal giudice, non mai da un Prefetto, nè da un Ministro dell'Interno.

Io propongo la soppressione.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è partito dall'idea perfettamente opposta a quella manifestata dal Senatore Slotto-Pintor; esso crede che in un Codice questa disposizione non sarebbe ammissibile.

Il Codice è la legge permanente di un paese, e noi speriamo che le disposizioni ora in esame siano per essere abbandonate quando la lunga pratica della libertà avrà reso gli uomini più virtuosi e ne avrà rivolto l'attività alle cose oneste; ed è solo nella legge di pubblica sicurezza, a parere dell'Ufficio Centrale, che si può provvedere ai bisogni straordinari e stabilire il sospetto sopra una base che ripugnerebbe d'introdurre in un Codice.

Abbiamo detto sin da principio che nel formulare la legge di sicurezza pubblica, che nell'esaminare le proposte fatte dal Ministro dell'Interno noi siamo partiti dal punto che nessun Statuto, nessuna legge sociale di garanzie dei diritti dei cittadini fosse mai stata immaginata nello intendimento di guarentire i delinquenti o malfattori, e di assicurare loro l'impunità.

Noi abbiamo delle difficoltà gravissime a vincere per moralizzare completamente tutte le classi della popolazione, e crediamo che la cosa sarebbe assolutamente impossibile se tutto in uno sbalzo le leggi statutarie, le leggi di garanzia dei diritti dei cittadini fossero interpretate con eguale misura tanto pei cittadini che si danno al lavoro, che procurano di campare onestamente, quanto per coloro che non presentano volontà di nessuna specie di provvedere onestamente ai loro bisogni.

Il numero dei furti è grande, i provvedimenti che l'autorità governativa prende per venire al loro riparo sono sovente inefficaci; è un fatto costante che una porzione considerevole di cittadini vive di non altro prodotto che di quello che ricava dai furti e dai ladroccetti.

Ora, se si lasciasse la società disarmata, quale sarebbe l'effetto che produrrebbe un tale partito?

Noi crediamo quindi di provvedere in quel modo che meglio si conviene all'indole di un popolo libero, che mentre sa a tempo e luogo sacrificare una parte della sua libertà, non sacrifica mai i principii, non rinuncia alle garanzie statutarie, e non introduce nella sua legislazione permanente, ossia nel Codice, disposizioni come questa che hanno un carattere transitorio.

Quindi in nome dell'Ufficio io insisto perchè questa disposizione sia conservata.

Senatore **Slotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Slotto-Pintor**. Io non entrerò qui nella difficile e pericolosa teoria del reato di oziosità. Dirò solo come mi paia verità da non contrastarsi che il diritto della società di astringere il cittadino a lavorare supponga nel cittadino un diritto corrispettivo, vale a dire il diritto al lavoro.

Ma mettendo per ora da parte questa teoria alla quale potrà dar luogo più acconcio la discussione del Codice

penale, dirò ch'io non intendo troppo la censura che mi fa l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale allorché afferma che l'Ufficio stimò di dover partire da un principio opposto al mio, quasicchè la disposizione di che si tratta possa far parte di una legge di sicurezza pubblica, non mai di un Codice penale. Perché no? Sarebbe ella una legge dei sospetti? Non mai. Il Codice penale ha potuto fare facoltà ai magistrati di sottoporre i condannati alla sorveglianza della pubblica sicurezza dopo scontata la pena. Perché dunque non potrà abilitarli a usare di quella autorità che vorrebbero dare al Prefetto di una provincia, ovvero anche al Ministro dell'Interno? Ciò basti per fare persuaso l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che non intendo io già disarmare la società contro i ribaldi, ma intendo solo che l'ordine pubblico sia messo al sicuro col minore possibile sacrificio delle libertà costituzionali.

Ministro dell'Interno. In verità, all'udir le cose dette dal Senatore Siotto-Pintor, si crederebbe che si trattasse qui di una disposizione applicabile a tutti i cittadini, di una disposizione per la quale ai Prefetti fosse data facoltà di inibire senza precedente giudizio del tribunale, la scelta del domicilio o al Ministro dell'Interno quella di imporre a qualsivoglia cittadino un domicilio; imperocchè l'onorevole Siotto-Pintor vi ha parlato a nome del principio e del rispetto alla libertà individuale, alla libera locomozione.

Ma l'onorevole Siotto-Pintor come ha finito? Ha finito per dire: Signori, se si trattasse di pena inflitta dall'autorità giudiziaria, se si trattasse di una disposizione che fosse stata presentata dal Guardasigilli, voterei questo e ben altro; ma quando questa facoltà è data all'autorità di pubblica sicurezza, allora no.

Io accetto questa sua argomentazione, e lo prego solamente a considerare l'origine di questa disposizione che del resto è in gran parte nella legge vigente del 13 novembre 1859.

L'art. 437 del Codice penale dice:

« I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti col carcere da 3 a 6 mesi: alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza. A tale pena sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. »

Ora, o Signori, non so se l'onorevole Siotto-Pintor troverà giusta questa disposizione del Codice, la quale dice che i vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti, ecc.; perché questo pone gli oziosi ed i vagabondi in una condizione molto speciale rispetto a tutti gli altri giudicabili, e io devo temere che forse se anche il Guardasigilli venisse oggi a discutere quest'articolo del Codice, l'onorevole Siotto-Pintor lo combatterebbe finché dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio non fosse assicurato il diritto al lavoro.

Senatore Siotto-Pintor. Protesto!...

Ministro dell'Interno. Ma io parto da un altro punto di vista: io credo che questo diritto al lavoro sia benissimo assicurato, e lo sarà tanto più quando la ricchezza nazionale avrà avuto quel rapido svolgimento verso il quale si è avviata, e quando soprattutto l'educazione della popolazione farà sì che piuttosto che pensare al diritto al lavoro sorga in tutti voglia di lavorare, perché qui io credo si tratti più di voglia che di diritto.

Coll'aumento della mano d'opera che si vede in Italia io credo che non manchi lavoro, che non manchi altro che la volontà per averne; e che quelli che sono oziosi e vagabondi sono certamente meritevoli delle disposizioni del Codice penale.

Che cosa fa la legge di pubblica sicurezza? Essa non fa che applicare le disposizioni dell'articolo 437 del Codice penale.

Per l'articolo 437 del Codice penale è già stata inflitta dalla magistratura una condanna che pone questo individuo sotto il colpo di misure speciali fra le quali, oltre alla condanna, vi è comminata una speciale sorveglianza della polizia.

Che cosa vuol dire questa speciale sorveglianza della polizia?

Bisogna bene che vi sia un'altra legge che lo dica. Ora, quest'altra legge qual'è? È di natura sua la legge di pubblica sicurezza. E l'onorevole Siotto-Pintor, credo, non potrebbe mai pretendere che il Ministro di Grazia e Giustizia venisse a proporre delle disposizioni relative alla sorveglianza della polizia.

Dirò di più, che nell'articolo 437 del Codice parlasi di ammonizione fatta in conformità della legge di pubblica sicurezza. Dunque la sede di questa disposizione è veramente la legge che attualmente è in discussione.

A questo proposito osserverò che gli articoli della legge di pubblica sicurezza attualmente vigente dispongono:

« Art. 88. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero Pubblico ne darà avviso all'autorità politica del Circondario. »

» Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorità politica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

» Qualora non sia possibile conoscere la nazionalità e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica lo farà trattenere in carcere (occhè è molto più severo) sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

» Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà. »

« Art. 89. Trattandosi di cittadino l'autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sé, e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all'autorità locale del comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sottomissione di non traslo-

carla senza preventiva partecipazione alla stessa autorità locale. »

« Art. 90. Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

» Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'autorità politica del circondario, a norma dell'articolo precedente, lo farà tradurre colla forza avanti l'autorità locale per la voluta sottomissione. »

Qui dopo verrebbe l'articolo attualmente in discussione, poi quello che nella legge attuale era mantenuto anche dalla Commissione che l'esaminò alla Camera dei Deputati per l'estensione a tutto il regno:

« Potrà il Governatore (non dice Prefetto) negare all'ozioso o vagabondo l'autorizzazione di stabilire domicilio nella città ed altri luoghi da lui scelti, ogni qual volta creda questo rifiuto suggerito dall'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza. »

Ora egli è evidente che mercè queste disposizioni, le facoltà del Prefetto giungevano fino ad obbligare l'ozioso e vagabondo a stare al domicilio che al Prefetto piaceva ordinare: se non che la considerazione delle condizioni attuali del Regno e della diversità che esiste fra le une e le altre provincie ha fatto comparire più opportuno, che questo domicilio fosse scelto al di fuori del circuito del territorio della provincia cui l'ozioso o vagabondo apparteneva, e si è creduto di dare più direttamente questa facoltà ad un'autorità superiore, che è quella del Ministro dell'Interno in cui si sostanzia l'autorità di tutti i Prefetti del Regno.

E due sono stati i miglioramenti introdotti nella legge: il primo quando si è assegnato un termine non superiore ad un anno per la durata di questa assegnazione di domicilio, il secondo quando è stata limitata questa facoltà per i recidivi.

Quindi io ritengo che colle varie disposizioni della legge di pubblica sicurezza di cui ho avuto l'onore di dare lettura, non siasi fatto altro che esplicitare le disposizioni dell'articolo 437 del Codice, mentre colla disposizione attuale sonosi chiarite meglio le disposizioni della legge vigente.

Finalmente non posso che ripetere al Senato come, mentre io consento completamente nei principii dell'onorevole Signor Pintor quando si tratta di cittadini che non sono stati soggetti a nessuna decisione dell'autorità giudiziaria, io non potrei consentire con lui quando egli ha detto che questa sia una disposizione lasciata unicamente all'arbitrio dell'autorità di pubblica sicurezza; giacchè, come ho dimostrato, questa disposizione non è che l'esecuzione di una pena accessoria, di cui l'articolo 437 del Codice dà all'autorità giudiziaria la facoltà di fare applicazione a questa categoria specialissima di delinquenti; categoria la quale, a chiunque abbia cognizione di quanto concerne la prevenzione dei delitti,

parrà passibile di specialissime disposizioni, siccome quella presso la quale si reclutano i più grandi delinquenti, e che debb'essere più specialmente sorvegliata onde salvare la società da grandissimi mali.

Senatore **Castelli Edoardo**. Riconosco pienamente col signor Ministro dell'Interno la necessità di dare modo all'amministrazione di sicurezza pubblica di sorvegliare specialmente quei cittadini che per reato di oziosità e vagabondaggio abbiano subito una pena a termini del Codice penale; credo ciò conveniente onde impedire che tali cittadini abitino in un luogo ove la loro presenza possa presentare dei pericoli.

Credo eziandio che convenga obbligarli a scegliere una dimora ove la loro presenza non sia pericolosa; ma nello stesso tempo è mio avviso che nei termini in cui è concepito l'articolo, che è attualmente in discussione, possa il medesimo presentare non mediocri inconvenienti, e sembrare soverchiamente rigoroso.

La prima parte di esso darebbe facoltà al Prefetto di interdire al condannato per oziosità o vagabondaggio la dimora nella città od altro luogo da lui scelto.

Questo divieto non ha limitazione di durata; per conseguenza il Prefetto potrebbe indefinitamente, quindi per tutto il tempo della vita del condannato per oziosità o vagabondaggio escluderle dal suo luogo nativo. Evidentemente questo divieto sarebbe esorbitante, fatta ragione del reato d'oziosità e di vagabondaggio; esso non si potrebbe fare neppure ad un assassino dopo che avesse scontata la pena.

Dunque la mancanza di un limite alla durata di questo divieto, è per me già un difetto assai grave.

Trovo egualmente un difetto notevole nella seconda parte dell'articolo, nella quale è detto: « Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio. »

Ho già riconosciuto che può essere conveniente di obbligare l'ozioso o vagabondo, specialmente se recidivo, a fissare in un luogo determinato la sua dimora; ciò tende a facilitare il modo di sorvegliarlo, ed è giustissimo: ma non è ugualmente giusto che l'autorità imponga a quest'ozioso e vagabondo più un sito che un altro, e ciò per una ragione che mi pare evidente.

Importa che chi è stato condannato per oziosità e vagabondaggio non persista nella prava abitudine di non darsi al lavoro; ma non bisogna metterlo nella condizione che egli abbia a ritornarvi per mancanza appunto di lavoro.

Bisogna lasciare che l'ozioso e vagabondo quando è restituito alla libertà, possa esso medesimo scegliere il luogo, dove per ragione del mestiere che è in grado di esercitare, possa trovare di che campare la vita.

Non vale il dire, se voi gli lasciate il domicilio libero, sceglierà un sito ove non converrà lasciarlo. Io credo che interessi d'obbligarlo a scegliere un sito per

poterlo sorvegliare, ma poco importa che ne scelga più uno che un altro; obbligatelo a scegliere, se contravverrà, punitelo, ma non imponetegli il sito che vi piace, perchè con ciò per lo meno gli fornirete un pretesto, quando non lavora, di dire: voi mi avete messo in un sito dove io non posso trovare lavoro.

Per queste dichiarazioni, senza voler menomamente diminuire i mezzi di cui deve poter disporre l'autorità di pubblica sicurezza, onde sorvegliare la condotta di chi è stato condannato per questo reato, che interessa molto di reprimere, io proporrei che l'articolo in discussione fosse modificato in altri termini.

Siccome le modificazioni che sto per proporre, a senso mio, non scemano per nulla l'efficacia dell'articolo, io confido che così l'Ufficio Centrale, come il Ministro, non vi faranno opposizione. Ecco in che termini crederei di poter redigere l'articolo: « Potrà il Prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare per un tempo non maggiore di un anno al condannato come ozioso o vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti. » L'unica variazione in questa prima parte è di limitare la durata del divieto, che non conviene lasciare all'autorità.

Il capoverso sarebbe concepito in questi termini:

« L'individuo cui sia stato fatto tale divieto, dovrà dichiarare in qual altra città o luogo intenda di fissare la sua dimora, la quale in caso contrario gli sarà assegnata dal Prefetto. »

Anche qui credo che accettando la modificazione non si indebolisca per niente il potere che si vuole concedere all'autorità di sicurezza pubblica onde sorvegliare questi delinquenti.

Quindi io propongo al Senato di adottare l'articolo emendato nel modo che ho avuto l'onore di proporre.

Presidente. Favorisca mandarlo al banco della presidenza.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Prima dà la parola al signor Ministro della Guerra che l'aveva chiesta per la presentazione d'un progetto di legge.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato, per la seconda volta, il progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare. Esso fu già discusso ed approvato da questo ramo del Parlamento nella state scorsa. La Camera dei Deputati vi portò qualche leggera modificazione; io pregherei il Senato di voler rimandare questo progetto allo stesso Ufficio Centrale che già lo esaminò onde possa essere discusso d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro della Guerra bramerebbe che fosse

rinviato allo stesso Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene un'altra volta. Se non c'è osservazione in contrario io riterò il Senato per assente.

Il signor Ministro domanda anche l'urgenza, ma credo che intenda parlare della maggior sollecitudine possibile non dell'urgenza nei rigorosi termini del regolamento, che forse porterebbe qualche sconvolgimento nell'ordine dei lavori già prestabiliti.

Se dunque non c'è osservazione in contrario s'intenderà che questo progetto verrà rinviato allo stesso Ufficio Centrale, il quale se ne occuperà colla maggiore sollecitudine possibile.

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli, imperocchè io non posso con lui convenire nelle censure che ha fatte all'articolo proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale modificato. Io non so neppure concepire come l'onorevole proponente, che è magistrato, possa aver attribuita a questa disposizione una durata indefinita, e non so come egli abbia potuto dimenticare le disposizioni del Codice penale nelle quali soltanto, come ho già avuto l'onore di avvertire, possono le disposizioni della legge di pubblica sicurezza aver la loro radice. Egli è evidente che nessuno oserebbe proporre al Parlamento, ed il Parlamento non si deciderebbe neppure a discutere una legge di pubblica sicurezza la quale non avesse la radice nel Codice penale per disposizioni di questo genere.

Io ho citato dianzi l'articolo 437 dove si parlava della condanna degli oziosi e vagabondi alla pena del carcere ed alla pena accessoria della sorveglianza della pubblica sicurezza. Ora l'articolo 438 dice: « in caso di seconda ed ulteriore recidiva la pena del carcere potrà pel maggiore di età estendersi fino ad anni cinque. » Questo fa vedere al Senato come il Codice abbia considerato l'oziosità e il vagabondaggio non con quella indifferenza, colla quale mi pare che da taluno degli onorevoli proponenti sia considerata; imperocchè egli è evidente che se noi guardiamo all'intrinseca indole di questo delitto d'oziosità e vagabondaggio, se noi lo paragoniamo con altri reati, per i quali questa pena del carcere di cinque anni parrebbe eccessiva, evidentemente vediamo che si è per la necessità di tutelare la società contro questa categoria di persone, in mezzo alla quale sorgono i maggiori delinquenti, che il legislatore è stato indotto ad adottare questi articoli, di cui io non saprei abbastanza lodare la saviezza e la convenienza.

L'articolo 439 dice: « Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regi Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno. »

L'articolo 440 poi dice: « I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena (e qui s'intende parlare della pena principale) ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipazione

dell'autorità amministrativa del Comune ove l'avranno eletto.

» A tal uopo presteranno sottomissione avanti la detta autorità amministrativa; e questa ne darà avviso all'autorità giudiziaria. »

Ora, parlando delle pene accessorie, della sorveglianza della pubblica sicurezza, di cui è parola nell'art. 437, io vedo che l'articolo 46 dello stesso Codice dice: « La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci: nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni: salvi i casi speciali dalla legge determinati. »

Dunque vede il Senato come in quest'articolo, il quale altro non è, come ho avuto l'onore di dirlo più volte, che l'applicazione delle disposizioni del Codice penale relative agli oziosi e vagabondi, non vi è quella misura indeterminata che al Senatore Castelli è piaciuto di vedere; e finalmente come il dare al solo Prefetto questa facoltà non risponda, come diceva poc'anzi, alle necessità presenti dello Stato; imperocchè il Prefetto evidentemente non potrebbe fare la sua assegnazione se non nei limiti della sua provincia, e si è invece il solo Ministro dell'Interno che può avere sufficienti elementi per giudicare se in quella o quell'altra provincia potrebbe essere innocuo il determinare il domicilio di questi condannati per la durata della pena accessoria loro stata dai magistrati inflitta, e giudicare nelle attuali condizioni del Regno quali siano le località da cui debbansi questi individui allontanare.

Egli è perciò che mentre io non mi oppongo a tutto quanto può rendere più chiare, più precise, più conformi allo spirito del codice penale e della legge di pubblica sicurezza le disposizioni di questo articolo, io non potrei consentire alla proposta del Senatore Castelli.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Castelli darò lettura dell'emendamento da lui proposto per vedere se è dal Senato appoggiato.

Ecco come, secondo la proposta dello stesso Senatore Castelli, sarebbe emendato l'art. 34. (V. sopra.)

Cbi appoggia questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Se non si domanda più la parola rileggo l'articolo 34 del progetto dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Metto ai voti l'articolo 34; chi lo approva, voglio sorgere.

(Approvato.)

XXXV. (Art. 93)

« Se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizi o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fon-

dato il sospetto, il giudice procede sommariamente: e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a sè il denunciato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

» Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunciato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sarà applicabile il disposto dell'articolo XXXVII. (98)

» Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino di avere provveduto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio. »

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Vorrei proporre un emendamento al secondo paragrafo di questo articolo che dice:

« Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame, ecc., ecc. »

Mi pare che il trattare come reo di questo delitto chi non è che denunciato come sospetto del medesimo, non sia conveniente, perchè il pascolo è una cosa che non si può fare in segreto, è una cosa troppo facile di verificare se è avvenuta; in conseguenza il fatto che uno sia dedito al pascolo abusivo, può facilmente venir accertato da colui cui tocca di vigilare. L'agire contro di lui come già reo prima di averlo accertato, e sulla semplice denuncia, mi pare sia andar troppo oltre, un precipitar di troppo, e che si arrischi di condannare un innocente, onde io proporrei di sostituire a quelle parole le seguenti:

« Se l'individuo che fu condannato per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tener bestiame che notoriamente non può mantenere, ecc., ecc. »

Io vorrei dunque che sia provato che è stato colto almeno una volta nel commettere il delitto di pascolo abusivo.

Senatore Di San Martino, Relatore. Questo articolo non porta già che si debba condannare sulla semplice denuncia, ma dice testualmente, il giudice, dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunciato.

Dunque stabilisce che il giudice si accerti della verità della denuncia che gli è stata fatta.

Provvede poi questo articolo non a punire il delitto di chi va a pascolare sul fondo altrui, ma provvede al fatto che uno tenga un numero di capi di bestiame che notoriamente non può mantenere: quindi stabilisce che se questo individuo non giustifica innanzi al giudice dal quale sarà ricercato, di avere i mezzi di mantenere il bestiame che tiene, sia pel fatto solo che tiene questo

bestiame, non dichiarato in colpa (che è cosa molto diversa), ma dichiarato tenuto a restringere il numero dei capi del bestiame in ragione dei mezzi che ha giustificato di avere per mantenerlo.

È questa una disposizione preventiva, cioè di quelle disposizioni proprie delle leggi di polizia, ed è tanto più da mantenere in quanto che è forse di tutte le disposizioni che si possono prendere quella che applicata con un poco di energia ha la maggiore efficacia di tutte.

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente. Prima leggerò il suo emendamento, poi domanderò se è appoggiato.

L'emendamento del sig. Senatore **Piazza** consiste nel redigere nel seguente modo le prime parole del secondo paragrafo dell'articolo 35.

« Se l'individuo che fu condannato per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, ecc. »

Chi appoggia questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è appoggiato).

Se non si domanda altrimenti la parola sull'articolo 35 che ho letto, lo porrò ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

XXXVI. (Art. 94.)

« Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denuncia del danneggiato, il giudice o l'ufficiale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare. »

» Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti succennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo nel termine di 24 ore dinanzi al giudice di mandamento per l'opportuno processo. »

(Approvato.)

XXXVII. (Art. 98.)

« Qualora la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato: il quale presentandosi prima della vendita, e giustificando la di lui proprietà con atto autentico o con scrittura privata avente data certa anteriore all'am-

monizione ovvero con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore, contro il quale fu operato il sequestro. »

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. Mi pare che quest'articolo, essendo la continuazione, per così dire, dell'articolo 35, dovrebbe essere collocato immediatamente dopo, in luogo cioè del 36; proporrei perciò che l'articolo 37 sia anteposto all'articolo 36; mentre quell'articolo prevede al caso di insecuzione del disposto dell'articolo 35.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di acconsentire.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario si intenderà che il Senato assente a che l'articolo 37 preceda all'articolo 36 nel collocamento.

Frattanto se non si domanda la parola porrò ai voti quest'articolo 37 testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

XXXVIII. (Art. 101.)

« Nei Comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento. »

» In ogni altro caso la questua è proibita. »

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. Il tenore di questo articolo mi fa nascere un dubbio: ivi è detto che nei Comuni nei quali non è stabilito un ricovero di mendicità, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio Circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento.

In ogni altro caso la questua è proibita.

Io vorrei sapere se l'Ufficio Centrale ha inteso che abbiano veramente il diritto di mendicare in tutto il Circondario o soltanto nel Comune ove non c'è il ricovero, perchè potrebbe darsi che in alcune delle città del Circondario ci fosse il ricovero ma che non ci fosse nel Comune.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha modificato l'articolo per coordinarlo alla disposizione del Codice penale. L'articolo 442 di questo Codice dice:

« Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese; salvo le spe-

ciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza. Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi e, se fosse arrestato questuando fuori del Circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi. »

Il Codice indicava pertanto come fosse mente sua che la questua nel Circondario avesse altro carattere che non la questua fuori del Circondario, ed è perfettamente giusta e ragionata questa distinzione, mentre in una gran parte dei piccoli Comuni è inutile di andare a mendicare; non si troverebbe il mezzo di ricavare dalla carità dei concittadini un pezzo di pane che manca loro il mezzo di dare.

È sempre stato principio dell'amministrazione, anche prima che una legge venisse ad organizzare il servizio dei ricoveri di mendicità, di non ammettere i ricoveri circoscritti ad un raggio di territorio troppo ristretto, in quanto che, se tutte le città ricche stabilissero ricoveri esclusivi per i loro poveri e rifiutassero di concorrere al soccorso dei poveri del Circondario, questi sarebbero soventi ridotti a morir di fame. Quindi pare molto opportuno il principio svolto dal Codice, e l'Ufficio Centrale crede che sia indispensabile il mantenere la stessa ripetizione nell'articolo che il Senato ha da votare.

Senatore Cibrario. Domando scusa all'Ufficio Centrale se insisto forse per non aver ben compreso. Io faccio il caso di un mendicante il quale appartiene ad un Comune della Provincia di Torino; nel Comune ed anche ad alcune miglia di distanza non vi è ricovero, ma vi è a Torino.

Senatore Di San Martino, Relatore (interrompendo). Scusi. Domando la parola per una spiegazione..... Il ricovero di mendicità di Torino serve a tutti i Comuni del Circondario. Tutti i poveri che sono nei Comuni del Circondario di Torino hanno il diritto di essere ricevuti nel ricovero della città di Torino. La redazione dell'articolo è stata concepita in termini tali che indicasse che esso si riferisce a tutti quanti i Comuni che hanno diritto di essere serviti da un ricovero di mendicità.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Forse l'osservazione dell'onorevole Senatore Cibrario potrebbe indurre il Senato a prendere una formola che sia qualche cosa di mezzo fra la proposta dell'Ufficio Centrale e quella che era fatta nell'articolo del progetto ministeriale. Mi permetterò di sottoporre le due redazioni all'apprezzazione del Senato per poi spiegare la proposta che mi permetterò di sottoporgli. Il terzo alinea dell'articolo ministeriale diceva:

« In queste Provincie potranno mendicare soltanto entro il territorio del proprio Comune o quello designato nella licenza della quale dovranno essere uniniti gli individui privi d'ogni mezzo di fortuna, se resi in-

capaci al lavoro o per infermità o per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento. »

Ora qui si trattava del territorio del Comune o di un territorio dichiarato nella licenza.

L'Ufficio Centrale dice:

« Avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendone istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio Circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento. »

Si potrebbe forse di qui arguire che la licenza debba necessariamente portare la designazione di tutto intero il Circondario.

Si potrebbe disporre che questo Circondario fosse un massimo entro il quale l'autorità di pubblica sicurezza potesse dare il permesso e dovesse darlo per tutto il Circondario ed anche per un territorio minore di estensione del Circondario.

Ora, per essere più chiari si potrebbe dire:

« Avranno dall'autorità di pubblica sicurezza, facendone istanza, permesso di mendicare nel territorio che sarà designato nella licenza, la quale non potrà mai estendersi al di là del Circondario. »

Senatore Di San Martino, Relatore. Oltre che con questa redazione si cadrebbe di nuovo nel dubbio di derogare al Codice, vi è una ragione che sarà apprezzata facilmente dal Ministero ed è la sconvenienza di attribuire ai funzionari di pubblica sicurezza il diritto di gettare i poveri di determinati Comuni a preferenza sopra Comuni che sopra altri.

Questo porrebbe la stessa autorità di pubblica sicurezza in condizioni molto difficili; perchè i Comuni che si vedessero trattati da quest'autorità in modo di restare coperti di poveri moverebbero gravi lagnanze.

È meglio che la cosa sia determinata dalla legge. La legge ha dichiarato che il reato di mendicare fuori del Circondario è reato di natura più grave di quello di mendicare nel Circondario.

Dunque atteniamoci a questo principio il quale evita all'autorità di pubblica sicurezza ogni sospetto di preferenza e che nel tempo stesso provvede al povero in una condizione che è perfettamente sopportabile.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io credo molto importante la proposta fatta dal signor Ministro.

Non in tutti i paesi questi ricoveri di mendicità o stabilimenti analoghi, come in Lombardia sotto il nome di case di industria, sono organizzati per circondario: a Pavia, per esempio, vi è una casa di industria abbastanza florida che vige dal 1817 a questa parte; ma il suo beneficio è riservato per gli abitanti della città. Ora con questa legge avviene che, mentre questo ricovero non abbastanza fornito di patrimonio proprio e sovvenuto dalla carità cittadina che paga per avere il ricovero di mendicità, ossia le case di industria, nello stesso tempo i cittadini si veggano largamente invasi da una

moltitudine di mendicanti con permesso che appartengono ad altre parti del Circondario.

Credo che una riserva in questa legge che abilitasse a limitare a qualche parte del Circondario per non aggravare con questa legale mendicizia quei Comuni che già provvedono con le loro largizioni alla esistenza d'un ricovero sarebbe molto desiderabile.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io sottoporro all'onorevole Relatore due considerazioni: una si è quella che già nella legge attuale di pubblica sicurezza, che fu promulgata quasi contemporaneamente al Codice era disposto all'articolo 101:

« La questua è proibita. »

« Nella provincie in cui non saranno ancora stabiliti ricoveri di mendicizia, gli individui privi d'ogni mezzo di fortuna e resi incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta e che non abbiano parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune. Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza, e debbono portare al petto una lastra secondo il modulo che sarà determinato dal regolamento. »

L'altra considerazione che mi permetto di sottoporre al Senato si è che l'articolo del Codice, del quale l'onorevole Relatore ha dato lettura, non è compreso nella sezione prima del capo terzo, che per virtù dell'articolo primo della legge in discussione debbe essere estesa a tutte le Provincie del Regno; per cui vi sono alcune provincie in cui quest'articolo del Codice non è applicabile.

Ora la formola che io proporrei mi pare che non sarebbe in contraddizione colle disposizioni del Codice penale, e sarebbe questa:

« Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicizia, gli individui non validi al lavoro che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti legalmente tenuti a somministrarla loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendone istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario, od in quello designato dal permesso medesimo, e porteranno al petto una lastra nella conformità determinata dai regolamenti. »

Ora mi pare che questo non altererebbe la disposizione, mentre lascierebbe una maggiore latitudine, che renderebbe la legge applicabile dappertutto; perocchè è indubitato che vi sono degli stabilimenti che non sono obbligati a ricoverare i poveri di un circondario intero.

Oltre alle città citate dall'onorevole Senatore Lauzi ne conosco altre nelle quali i ricoveri sono obbligati a prendere i poveri di un certo numero di comuni che non corrisponde al circondario.

Epperò naturalmente il Senato non troverà strano che, in un paese dove la maggior parte delle leggi

sono unificate, si cerchi di mettere la maggior possibile armonia fra queste leggi; e se converrà lasciare qualche disarmonia, questo sarà sempre un male minore, che non il renderne ingiusta una qualche disposizione.

Senatore Pallavicino-Mossi. Vorrei sapere qual è l'idea che racchiude la parola *circondario* perchè può essere il circondario del comune, della provincia....

Ministro dell'Interno. La parola *circondario* è definita dalla legge 23 ottobre 1859.

Senatore Pallavicino-Mossi. Potrebbe avere qui anche un altro senso.

Ministro dell'Interno. Quando in una legge si parla di *circondario*, non se ne può parlare in altro senso che in quello definito dalla legge organica.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Comincerò per dire che l'Ufficio Centrale, nell'adoperare l'espressione di cui si è servito nell'articolo, ha avuto in mira di non ammettere che una città, e principalmente le città cospicue potessero, stabilendo un ricovero per i poveri loro particolari, escludere dal questuare nel loro abitato i poveri dei comuni vicini. Che cosa succederebbe se si ammettesse una tale esclusione? Quando si ha da stabilire un ricovero di mendicizia, generalmente i cittadini pensano a togliersi gli incomodi che più li offendono e non è assolutamente per puro spirito d'infinita carità quello che operano, ma anche pel desiderio di schivare le molestie del mendicantismo.

Ora i ricchi proprietari, coloro che vengono a consumare nelle grandi città i redditi loro, quando abbiano provveduto ai poveri della città ove dimorano, non penserebbero più in nessuna maniera ai poveri delle terre dalle quali ricavano i redditi con cui vivono nella città, ed i poveri di queste terre nelle quali l'assenza dei ricchi proprietari rende maggiore la miseria, si troverebbero nell'impossibilità di essere sostenuti.

Ed è quindi coll'intendimento che non si potesse cadere in questa triste condizione come succederebbe se si ammettesse una circoscrizione di ricoveri minore di quella del circondario, che l'Ufficio Centrale adottando il principio stabilito nel codice, ha dichiarato, che i poveri hanno sempre, quando possono mendicare legalmente, il diritto di farlo in tutto l'intero circondario al quale appartengono.

Se il Senato si scosta da questo provvedimento, forse le tristi previsioni non si realizzeranno nella ricchissima Lombardia la quale anche nelle terre minori di pianura è provvista sufficientemente di ricchezza; ma in molte altre provincie, dove le terre discoste dal centro, sono veramente povere, succederà che i poveri non avranno mai da campare la vita. Quindi è, a nostro avviso, un sentimento d'umanità quello che ha dettato l'articolo suggerito dall'Ufficio Centrale, ed insistiamo perciò per l'adozione di esso senza poter accettare le proposte dell'onorevolissimo signor Ministro dell'Interno; perchè queste proposte tenderebbero appunto a ridurre ad una minore estensione il raggio

entro il quale sarebbe lecita la questua, e potrebbero queste riduzioni togliere ai poveri il mezzo di provvedere alla loro sussistenza; avrebbero poi per effetto d'incamminare l'istituzione dei ricoveri a raggi ristretti, come tende naturalmente lo spirito del privato interesse dei cittadini.

Ministro dell'Interno. Desidererei aggiungere una parola, ed è per dire che nel caso cui l'onorevole senatore Di S. Martino accennava, io sarei pienamente della sua opinione; ma quelli sono casi speciali ai quali si potrebbero contrapporre altri casi speciali.

Vi sono dei circondari i quali hanno due, tre, quattro città di 20 e 30 mila abitanti; per esempio gli citerò la provincia di Bari dove vi sono dei circondari, come Bitonto, ecc. ecc., che sono tutte città da 20 a 25 mila abitanti, e non sono capoluogo di circondario. Per esempio Firenze ha la città di Prato vicinissima che ha una popolazione di 32 mila abitanti: ora i poveri di Prato non sono ricevuti nel ricovero di mendicanti di Firenze. Non so vedere perchè si debba mettere quest'obbligo se non abbiamo un'altra legge la quale obblighi la creazione di depositi circondariali.

Io non vedo alcun ostacolo nel Codice, imperocchè si dice che là dove vi sarà ostacolo, questa seconda parte non sarà applicata. O ci sia, o non ci sia ostacolo, questa disposizione, secondo me, non può aggiungere nulla alle disposizioni di una legge già vigente; se non che essendovi alcune provincie dove il Codice penale non è applicato, dove c'è uno stato di cose che renderebbe pericolosa questa disposizione, crederei conveniente di adottare una formula la quale rendesse questa legge applicabile; ed è per questo che, con mio dispiacere, credo di dover insistere nella mia proposizione, lasciando però che il Senato nella sua saviezza decida.

Presidente. Domando all'Ufficio Centrale se insiste nel voler proporre la redazione prima...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta: è necessario che l'Ufficio Centrale esprima anzi tutto se insiste...

Senatore Lauzi. Potrebbe influire ciò che sto per dire...

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola, poi l'avrà il Relatore dell'Ufficio Centrale, per dichiarare se insiste nel voler proporre la redazione prima.

Senatore Lauzi. Convengo col Senatore Di San Martino che in alcuni circondari sarebbe inutile la licenza di mendicare, se non comprendesi anche il capoluogo, ma osservo che la proposta del signor Ministro dell'Interno non esclude questi casi, perchè dice, se ho bene inteso, che la licenza sarà data, o per lo stesso comune, o per quegli altri comuni che saranno indicati, non mai oltre il circondario. Dunque non esclude che in alcuni casi in cui la cosa possa essere utile o anche necessaria, possa comprendersi tutto il circondario, il che soddisferebbe al desiderio del conte Di San Martino. Mi pare adunque che anche per questo riflesso sia de-

gnata dell'approvazione del Senato la proposta del signor Ministro.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino-Mossi. Avuta ben chiara la definizione di circondario nell'intelligenza che gli si vuol dare in questa legge, io proporrei che si restringesse la facoltà di questuare al territorio del proprio Comune.

Presidente. Abbia la bontà di scrivere il suo emendamento e mandarlo al banco della presidenza.

Senatore Pallavicino-Mossi. Non c'è che da sostituire il Comune al Circondario.

Presidente. Favorisca di scriverlo, perchè così prescrive il regolamento.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale comincia per respingere l'emendamento dell'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi, il quale avrebbe l'effetto in moltissimi casi di far morire di fame i poveri, quindi sarebbe assolutamente inosservato, come non fu mai osservato il principio della legge attuale, il quale vietava di mendicare fuori del proprio Comune, perchè contro la necessità non c'è legge che valga.

Non possiamo poi a meno di persistere nella redazione dell'Ufficio Centrale per l'osservazione già fatta, che se la legge non dichiara espressamente il diritto del povero di mendicare in tutto il circondario, possono nascere delle combinazioni nelle quali il povero realmente non ottenga il mezzo di provvedere al suo sostentamento; potrebbe anche darsi che si gettassero troppi poveri sopra qualche Comune e si creassero così inconvenienti assai più gravi di quelli che si possano temere adottando l'articolo da noi proposto.

Presidente. Non avendomi il Senatore Pallavicino-Mossi mandato il suo emendamento posso credere che voglia ritirarlo.

Senatore Pallavicino-Mossi. Non è questa la mia intenzione.

Presidente. Il regolamento prescrive che quando si propone un emendamento questo deve essere scritto e sottoscritto dal proponente e mandato al banco della presidenza.

Senatore Pallavicino-Mossi. Mi fanno osservare in questo momento che quanto è proposto da me trovavasi appunto nel progetto ministeriale.

Ministro dell'Interno. Chiedo la parola per una semplice osservazione che mi è suggerita da questa discussione ed alla quale non aveva posto mente nell'esaminare l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Se il Senato respingesse il mio emendamento ed accettasse quello dell'Ufficio Centrale, io credo che bisognerebbe aggiungere un'altra disposizione per la quale fosse prescritto che nessun deposito di mendicanti possa

essere stabilito nel Regno se non coll'obbligo di ricevere i poveri d'un intero circondario.

Io credo che senza questa disposizione l'articolo come è proposto dall'Ufficio Centrale non sarebbe applicabile in molte località.

Ora se in una legge di questo genere sia conveniente di mettere una simile disposizione ne lascio giudice il Senato; ma io credo che senza di essa noi veniamo a rendere questo articolo, in qualche caso, assolutamente ingiusto.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Noi non abbiamo proposta la disposizione di vietare la creazione di un ricovero circoscritto ad un sol Comune, cui accenna il signor Ministro dell'Interno, per una ragione.

Non si può impedire a cittadini benefici di istituire a loro spese uno stabilimento di mendicizia che si restringa al servizio dei poveri d'un solo Comune; ma noi diciamo: questo Comune che ha questa istituzione non può godere del privilegio di impedire la questua ai poveri del circondario, se non cerca di estendere prima il ricovero a tutto il circondario.

Quando il ricovero di Pavia, e quelli di altre città, che servono unicamente ai capoluoghi, siano dai benemeriti cittadini che li dirigono estesi a tutto il circondario, si provvederà al vero bisogno dei poveri, locchè non sarà se sono ristretti alla parte più ricca, al centro del circondario.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento del signor Senatore Pallavicino-Mossi che consiste nel sostituire la parola *Comune* a quella di *Circondario*.

Chi appoggia questo emendamento, sorga.

(Non è appoggiato.)

Siccome la questione è grave e veggio che il Senato si è diradato, sarà conveniente di rimandare l'adunanza pubblica a domani alle due per la continuazione di questa discussione, e per la discussione degli altri progetti di cui ho fatto cenno nelle sedute antecedenti.

Non essendovi osservazioni in contrario, il Senato è convocato per domani alle 2 per l'oggetto di cui avanti, ed intanto sciolgo la seduta (ore 5 1/4).

LXVI.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggia — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 — Aggiunta all'art. 38 proposta dal Senatore Di San Martino (Relatore) accettata dal Ministro dell'Interno — Osservazione del Senatore Audiffredi, cui risponde il Senatore Di San Martino — Approvazione degli articoli 38 e 39 — Rettificazioni del Senatore Di San Martino in ordine al primo alinea dell'art. 40 che formar deve un articolo distinto 40 bis — Approvazione degli articoli suddetti e dei successivi sino al 46 — Osservazioni del Senatore Cibrario sull'art. 47 — Parlano sul medesimo i Senatori Di San Martino, Coppola, Pinelli ed il Ministro dell'Interno — Proposta del Senatore Pinelli — Retazione della medesima — Dichiarazione del Senatore Di San Martino — Approvazione dell'articolo 47 — Rettificazione di un errore di stampa occorso nell'art. 48 — Approvazione di quest'articolo e dei successivi 50 al 52 bis — Proposte dei Senatori Imperiali e Capriolo all'articolo 53, combattute dal Senatore Di San Martino e dal Ministro dell'Interno ed appoggiate dal Senatore Di Revel — Schiarimenti richiesti dal Senatore Lauzi, forniti dal Senatore Di San Martino — Approvazione di un'aggiunta all'art. 4 proposta dal Ministro dell'Interno — Comunicazione del Senatore Di San Martino della tabella da annettersi al progetto — Instanza al riguardo del Senatore Di Pollone — Approvazione della prima parte dell'art. 53 — Retazione della proposta Capriolo, ed approvazione della seconda parte del detto articolo e dell'intero articolo 53 — Aggiunta all'art. 54 proposta dal Senatore Giovanola, accettata dal Ministro dell'Interno — Incidente sull'andamento della disamina del progetto di legge relativo allo stabilimento di Pietrarsa — Parlano sul medesimo i Senatori De Foresta e Di Revel — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Interno, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Il presidente della Camera di commercio ed arti di Napoli fa omaggio al Senato di n. 70 esemplari degli Studi sul porto di quella città fatti dalla Camera stessa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Ricorda il Senato che ieri eravamo rimasti all'arti-

colo 38; su quest'articolo l'onorevole signor Ministro dell'Interno aveva proposto un emendamento.

Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se sia occorsa qualche combinazione tra esso ed il signor Ministro relativamente alla proposta di cui ho fatto cenno.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale ha concertato col signor Ministro di aggiungere prima dell'alinea:

« In ogni altro caso la questua è proibita. »
il seguente alinea:

« Dove già sono stabiliti ricoveri per i poveri di uno o più comuni di un circondario il permesso potrà eccettuare questi comuni. »

L'Ufficio Centrale è stato mosso a formulare questa aggiunta dalle osservazioni fatte dal signor Ministro sulla condizione delle altre provincie dello Stato, ed anche sul riflesso che nelle leggi conviene sempre il più che sia possibile procedere per transazioni, principalmente quando queste si debbono applicare a paesi abituati ad un ordine d'idee molto diverso.

Quindi in questo caso, come in tutti gli altri che si possono presentare, ed in cui sia possibile di dare alle leggi un carattere che offenda meno la suscettibilità delle diverse provincie, l'Ufficio Centrale nel suo modo di pensare inclinerà sempre ad accettare questa specie di transazioni.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Ringrazio molto l'Ufficio Centrale perchè egli ha espresso i motivi che mi avevano indotto a proporre quell'emendamento, al quale risponde pienamente la nuova redazione dell'Ufficio Centrale stesso.

Presidente. Conseguentemente il signor Ministro abbandona il suo primo emendamento.

(Segui affermativi del Ministro dell'Interno.)

L'Ufficio Centrale proporrebbe che dopo la prima parte di questo articolo si ponesse l'alinea seguente:

« Dove già sono stabiliti ricoveri per i poveri di uno o più comuni di un circondario, il permesso potrà eccettuare questi comuni. »

Dopo verrebbe:

« In ogni altro caso la questua è proibita. »

Se non si domanda altrimenti la parola rileggerò tutto intero l'articolo e poi lo metterò ai voti.

XXXVIII. (Art. 101.)

« Nel comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicizia, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento.

» Dove già sono stabiliti ricoveri per i poveri di uno o più comuni di un circondario, il permesso potrà eccettuare questi comuni.

« In ogni altro caso la questua è proibita. »

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Ho domandato la parola soltanto per dire che mi pare eccessivamente gravoso per i comuni lo stabilire ricoveri che siano sufficienti a tutti i poveri del comune. Possono darsi annate eccezionali in cui la scarsità dei raccolti renda necessaria la questua a persone che non hanno mai questuato; per ciò l'eccesso di questo rigore non sembra veramente consono a quei principii di umanità che sono tollerati in tutto l'orbe cristiano.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io non credo che il Senato voglia porre in discussione la teoria astratta sulla convenienza o no di permettere lo stabilimento dei ricoveri di mendicizia. È questa una questione talmente trita e ritrita, e l'abbiamo studiata tante volte, che credo inutile prolungare la discussione sopra ciò, parendomi che ciascuno ne sappia abbastanza per dare il suo voto.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Non è certo mio intendimento d'impedire l'istituzione dei ricoveri di mendicizia; lo approvo anzi e lodo immensamente questi stabilimenti; ma credo che un grado di tolleranza sia necessario nelle circostanze eccezionali, in cui come dissi, per certe annate di carestia trovansi obligate alla questua persone che non hanno mai questuato. Egli è solo per questo motivo che dissi essere necessario un certo grado di tolleranza, senza però che io mi opponga all'articolo e all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 38.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

XXXIX. (Art. 104.)

« Chi non autorizzato viene colto a mendicare sarà tradotto avanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

» Nel comuni per i poveri dei quali sia stabilito un ricovero di mendicizia, ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà al ricovero, per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla. »

Mi pare che questa redazione debba essere modificata ove dice: « Nei comuni per i poveri dei quali sia stabilito un ricovero di mendicizia ecc. »

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Si può dire per i cui poveri sia stabilito ecc.

Senatore Cibrario. Proporrei all'Ufficio Centrale di sopprimere *per i cui poveri* e di dire semplicemente: « Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicizia. »

Ministro dell'Interno. È meglio dir così perchè l'articolo 38 appunto comincia in questo modo: « Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicizia ecc. »

Presidente. Metto ai voti l'articolo 39 colla modificazione di redazione testè accennata; chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

XL. (Art. 106.)

« Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunciati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che sarà fatto senza loro spesa.

» Ove insorgano gravi indizi che la persona ammonita ritenga oggetti di provenienza furtiva, il giudice o l'uffiziale di sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

» In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

» I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere subordinati alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno. »

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. È occorso nella stampa di questo articolo un errore di trasposizione.

Il periodo secondo che dice: « Ove insorgano gravi indizi che la persona ammonita ritenga oggetti di provenienza furtiva, il giudice o l'uffiziale di sicurezza procederà a perquisizione domiciliare » doveva formare un articolo successivo col numero di 40 bis, tenente luogo dell'articolo 108 della legge del 1859, e far luogo così alla soppressione dell'art. 95 della legge riformata, di cui si è data comunicazione al Senato a guisa di dimostrazione.

Quindi propongo che questo secondo periodo sia trasportato, e che se ne faccia un articolo a parte col numero 40 bis, tenente luogo dell'art. 108 della legge del 1859.

Presidente. Leggo adunque l'articolo riformato secondo le ultime spiegazioni date dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

XL. (Art. 106.)

« Il giudice di Mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunciati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che sarà fatto senza loro spesa.

» In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

» I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere subordinati alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno. »

Se non si domanda da altri la parola sopra questo articolo 40, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 40 bis.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Con indicazione che tiene luogo dell'articolo 108 della legge del 1859.

Presidente. Articolo 40 bis (art. 108).

« Ove insorgano gravi indizi che la persona ammonita ritenga oggetti di provenienza furtiva, il giudice o l'uffiziale di sicurezza procederà a perquisizione domiciliare. »

(Approvato.)

XLI. (Art. 120.)

« L'autorità locale fisserà, nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

» Gli stabilimenti di bagni sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. »

(Approvato.)

XLII. (Articolo aggiunto.)

« È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi, ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico. »

(Approvato.)

XLIII. (Art. 124.)

« Le autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via. »

(Approvato.)

Si avverta che l'articolo 44 fu soppresso e trasportato al N. XXII bis.

Leggerò l'articolo successivo, seguendo sempre la numerazione antica; si correggerà poi nel testo definitivo.

XLV. (Art. 127.)

« Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi e luoghi di pubblico passeggio, animali o cose che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggiarri od ai vicini. »

(Approvato)

XLVI. (Art. 128.)

« Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili in camera private o in altri luoghi chiusi al pubblico, e senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di sicurezza. »

(Approvato.)

XLVII. (Articolo aggiunto.)

« Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa, e salve le altre disposizioni delle leggi penali. »

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Pregherei l'Ufficio Centrale a considerare che le parole: « e salve le altre disposizioni delle leggi penali » non si accordano con quelle che precedono « nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte d'uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa; » se si fosse stabilita la pena nell'articolo stesso, per il caso che vi si contravvenisse, capirei che si dicesse salve le altre disposizioni delle leggi penali; evidentemente qui vi ha una lacuna.

Presidente. È questione di redazione.

Senatore Cibrario. Non trovo che le parole: « e salve le altre disposizioni delle leggi penali » si accordino con una disposizione che contenga qualche sanzione penale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Credo che il migliore mezzo per far mutare la redazione dell'articolo, sarebbe quello di proporre le varianti che vi si vogliono introdurre.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Io proporrei la soppressione delle parole: « e salve le altre disposizioni delle leggi penali », non essendovi qui nessuna sanzione penale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Fo osservare che non è vero che non ci sia nessuna sanzione penale; la sanzione c'è, piuttosto si potrebbe togliere la parola *altre*.

Senatore Cibrario. Potrebbe dirsi: « Rimangono ferme, quanto a questi fatti, le disposizioni delle leggi penali. »

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io non avrei nessuna difficoltà a dire *ferme* invece di *salve*; ma faccio osservare che in altri articoli già stati votati vi è questa stessa dizione, e mi pare che si possa lasciare così, levando solo la parola *altre*.

Senatore Coppola. Mi pare che la disposizione andrebbe benissimo conciliata in questo modo.

« Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa e nel caso di contravvenzione gli autori saranno soggetti alle disposizioni delle leggi penali. »

Ministro dell'Interno. Questo emendamento non lo potrei consentire assolutamente; imperocchè questo *salve* le disposizioni delle leggi penali non vuol dire che si deferisce la pena per l'atto contemplato da questa legge. Le sanzioni per gli atti contemplati da questa legge ci sono, e se l'onorevole Senatore Coppola vuole avere la bontà di guardare nel progetto, vedrà che ci è un titolo apposito che parla delle pene.

Ora questo *salve* che ha aggiunto l'Ufficio Centrale è una cautela maggiore, e non una necessità, non essendovi pericolo che si sfugga alle disposizioni delle leggi penali; ma le leggi penali provvedono ad altri casi, ai casi in cui queste contravvenzioni siano fatte con scopi delittuosi.

Quest'articolo, come altri articoli, provvede ad una lacuna che fino ad oggi esisteva nelle leggi penali e di pubblica sicurezza per le quali se non c'era dolo, se per gli ingaggi, per l'accolla d'armi, ecc. non vi era uno scopo delittuoso, l'autorità non poteva procedere: e di qui veniva la conseguenza che l'autorità si trovava disarmata per tutto quello che riguarda arruolamenti e accolla d'armi quando gli autori di questi arruolamenti e di questa accolla d'armi non avessero già manifestata l'intenzione di servirsene per uno degli scopi che dal Codice penale sono dichiarati delittuosi.

Senatore Cibrario. Il fine per cui si sono inserite nell'articolo quelle parole è per evitare che si creda che colla sanzione penale specialmente stabilita per questa legge si sia inteso di derogare alle maggiori sanzioni penali stabilite dal Codice. Ora mi pare che si possa andare incontro a questo inconveniente con due mezzi che ho l'onore di proporre al Senato: l'uno sarebbe di dire *rimangono salve quanto a questi fatti anche le disposizioni delle leggi penali*, oppure di trasferire quest'inciso nel capitolo che tratta delle sanzioni penali, e dire con una frase generale che colle sanzioni penali stabilite espressamente nella presente legge non si intende di derogare alle maggiori pene portate dal Codice.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di consentire a questa ultima proposta: che cioè infine della legge, ove si tratta delle pene, sia spiegato che non s'intende di derogare al disposto del Codice penale, nei casi in cui il Codice ha altre pene maggiori di quelle comminate dalla presente legge.

Lo scopo che ha avuto l'Ufficio Centrale nello aggiungere *salvo le altre disposizioni delle leggi penali*, era perchè il Codice penale, mentre provvedo ad un solo ramo di queste incette d'armi, ingaggi, ecc., stabiliva per quel caso delle pene maggiori di quelle fissate col presente progetto di legge.

Noi avendo esteso la disposizione e punito con pene più miti le azioni che abbiamo contemplate fra le violate, abbiamo voluto tuttavia riservare le disposizioni del Codice penale per i fatti da esso previsti. Non credo che il cambiare la redazione dell'Ufficio abbia grande importanza, però l'espressione che si è usata dall'Ufficio Centrale è quella già adoperata in molte e molte altre leggi; ma trattandosi di una modificazione linguistica proposta dall'onorevole Senatore che fece studii specialissimi nell'arte dello scrivere, l'Ufficio Centrale non fa opposizione alla variante proposta, se altri la crede più conveniente.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Io credo che l'articolo debba rimanere quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, perchè non sta che in esso non vi sia nessuna sanzione penale, mentre al fine vi sono le sanzioni che riguardano quest'articolo, diverse da quelle che trovansi nel Codice penale.

Il Codice penale provvede per reati di arruolamento, che li qualifica dalle conseguenze che possono avere colle relazioni internazionali.

Qui in generale si proibisce l'atto di arruolamento, in quanto che turba l'ordine pubblico; perciò concorro nell'avviso che debba mantenersi l'articolo quale l'avea proposto l'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha fatto un'osservazione di redazione che si applica particolarmente alla parola *altre*.

Siccome non vi è nessuna sanzione penale nella parte anteriore dell'articolo, la parola *altre* non vi si accorderebbe; potremmo dire: *salve le disposizioni delle leggi penali*. Credo così che ogni dubbio di redazione sarebbe tolto.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Osservo che già all'articolo 13 è detto:

« È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio o al lavoro soldati italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva. »

Dunque è evidente che sono due cose diverse; se si

leva la parola *altre*, mi pare che possa bastare il dire: *salve le disposizioni delle leggi penali*.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Non credo che siavi motivo per sopprimere la parola *altre*, questo è affare di sostanza; vi sono disposizioni della legge penale, dunque si faccia quello che si crede necessario in linea di pubblica sicurezza, ma non si tocchino le disposizioni delle leggi penali....

Presidente. Il signor Senatore riprende la parola *altre* per sé. Vuole che si voti per questo? ne fa proposta formale?

Senatore Pinelli. Ne fo proposta formale.

Presidente. Metto ai voti prima di tutto la proposta consistente nel conservare la parola *altre*.

Chi intende che sia conservata la parola *altre*, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova)

La votazione è dubbia: perchè come succede talvolta alcuni Senatori non avvertono di rimanere in piedi e non fanno che delle mezze-alzate.

Io rimetterò per conseguenza ai voti se si debba mantenere nell'articolo 47 che ho letto, la parola *altre* secondo la proposta del Senatore Pinelli.

Prima però debbo dichiarare che è sorto un dubbio: l'Ufficio Centrale il quale aveva aderito alla proposta del Senatore Cibrario, per la soppressione di quella parola si è alzato in senso contrario; questo ha fatto sensazione: io devo supporre che l'Ufficio Centrale ha rivotato la sua prima deliberazione.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. L'Ufficio Centrale...

Presidente. Scusi, non è permesso prendere la parola fra due votazioni. Ho dichiarato questo fatto unicamente perchè ha prodotto una esitazione.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Mi riservo di parlare in difesa dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La mia dichiarazione era necessaria per la chiarezza della votazione.

Riprendiamo la votazione.

Quelli che intendono che si mantenga la parola *altre*, vogliano sorgere.

(Dopo prova e controprova)

La parola *altre* non è ammessa.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Ho domandato la parola per spiegare la condotta dell'Ufficio Centrale in questo incidente.

L'Ufficio Centrale ha dichiarato per organo mio prima della votazione, che non attribuiva nessuna reale importanza alle diverse reduzioni che si venivano proponendo, e questo ha fatto per dimostrare la sua disposizione alla conciliazione, ogniqualvolta una conciliazione è proposta; se non si fosse proposta una vo-

tazione formale l'Ufficio Centrale non avrebbe sollevato opposizioni contro la redazione proposta dall'onorevole Senatore Cibrario, ma dal momento che per la proposta fatta dall'onorevole Senatore Pinelli ei è dovuto mettere in votazione la redazione dell'articolo quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, l'Ufficio medesimo, che non vedeva in questa redazione nessuno di quegli inconvenienti che erano indicati da altri proponenti, doveva essere naturalmente inclinato a votare, come ha fatto, per la prima sua proposta.

Presidente. Ora rileggo l'articolo, soppressa la parola *altre*, e lo metto ai voti. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

XLVIII. (Art. 130.)

« Il porto delle armi è proibito senza un permesso rilasciato dall'autorità politica.

» Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi dovrà farne denuncia all'autorità politica locale.

» Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso dovrà darne avviso preventivo al Prefetto.

» Le trasgressioni al disposto di questo e del precedente articolo saranno punite colle pene designate nell'articolo LI, e colla confisca delle armi o munizioni. »

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in prima al Senatore Castelli.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. È per correggere un errore occorso nella stampa.

Presidente. Se il Senatore Castelli permette, accordo la parola al Senatore Di San Martino.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Nel fine di quest'articolo è citato l'art. 51, invece deve essere citato l'art. 50.

Presidente. Il Senatore Castelli Edoardo ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Quest'articolo accenna in fine alla pena che è applicata alle trasgressioni, e queste pene sarebbero quelle portate dall'articolo 51. Quest'articolo dice....

Presidente. È un errore di stampa: devo citarsi l'art. 50, come ha avvertito testè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli Edoardo**. Non avea udita questa rettificazione.

Presidente. Il signor Senatore Castelli non intende più di parlare?

Senatore **Castelli Edoardo**. Dopo la spiegazione che mi vien data rinuzio alla parola.

Presidente. Se non c'è altra osservazione, metto ai voti l'art. 48.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 49 rimarrebbe soppresso.

Trattandosi di un progetto di legge iniziato in Senato, se nessuno riprende quest'articolo come proposta individuale, non è il caso di votarne la soppressione, come si fa quando si tratta dei progetti di legge che vengono dall'altra camera.

L. (Art. 141.)

« Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 43, 60, 66, 119, 122, 123 della legge del 13 novembre 1859, e XI bis, XIII, XV, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXIX, XLII, XLVI, XLVII, XLVIII delle presenti aggiunte. »

(Approvato.)

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Di San Martino ha la parola.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Qui è anche occorso un errore di stampa; il tipografo ha stampato all'articolo 51 quello che doveva essere articolo 52, ed ha poi stampato come articolo 52 quello che doveva essere articolo 51; Quindi prego l'onorevole signor Presidente di voler nella lettura sostituire a quest'articolo quello che viene dopo.

Presidente. Leggo adunque l'articolo 52 che diventa articolo 51.

LI. (Art. 142.)

« Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi, nè maggiore d'un anno, le contravvenzioni agli articoli 81, 90 e 103 della legge 13 novembre 1859 e XXXIV delle presenti aggiunte. »

(Approvato.)

LII. (Art. 140)

« Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia. »

(Approvato.)

LII. bis.

« La recidiva potrà essere punita col carcere in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto e dalle circostanze concomitanti. »

(Approvato.)

LIII. (Art. 145.)

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella tabella numero 4, il quale sarà a carico dello Stato.

» Le spese di alloggio per il Questore, Ispettore di questura e Delegati, che sono a capo di un ufficio, sono a carico dei comuni ove risiedono; quelle dei locali e dei mobili convenienti ai loro uffici sono a carico delle circoscrizioni alle quali rispettivamente sovrintendono. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io pregherei il signor Ministro a non voler mettere a carico dei comuni le spese di alloggio per il Questore, Ispettori di questura e Delegati, giacchè queste spese dovendosi alloggiare nei bilanci comunali, porterebbero ogni anno una perturbazione a coloro i quali devono occuparsi per far questi bilanci; dacchè non in ogni anno sarebbero le stesse, non trovandosi i locali sempre disponibili per darli a questi delegati, specialmente nei comuni rurali.

D'altronde, quando i Delegati devono dipendere dai Sindaci e dalle Giunte municipali per avere l'alloggio, od anche per averne uno migliore, questo porta una certa soggezione ed una certa dipendenza dei Delegati dai Sindaci e dalle Giunte municipali. Noi abbiamo veduto coll'esperienza che questa dipendenza portava che alcune volte i Delegati non facevano perfettamente il loro dovere, avendo dei riguardi per il Sindaco o per i membri della Giunta o per i Consiglieri municipali, cosicchè io chieggo la soppressione della seconda parte dell'articolo che stiamo votando, nell'interesse del servizio pubblico.

Essendo poi i comuni già gravati per tante nuove tasse, e per le rendite che sono state loro tolte anche coll'ultima legge che abbiamo votata, io pregherei il signor Ministro e l'Ufficio Centrale a non voler mettere le spese dell'alloggio per il Questore, gli Ispettori di questura e delegati a carico dei comuni, riservandomi, ove la mia proposta non incontri difficoltà di formularla e farla passare per iscritto al signor Presidente.

Ministro dell'Interno. Mi dispiace di non potero consentire alla proposta dell'onorevole proponente.

Le considerazioni che egli ha svolte erano naturalmente presenti alla mia mente quando ho fatto questa proposizione, la quale dipende dal concetto generale del nuovo ordinamento, che consiste nel trasportare quanto più sia possibile le spese dal bilancio dello Stato nei bilanci provinciali e comunali; imperocchè noi riteniamo che queste spese, quando in specie si tratta di spese locali, diminuiscono d'entità se sono fatte dalle amministrazioni locali, in confronto di quello che siano quando sono fatte dal Governo.

Il concetto di questa disposizione è appunto questo, che le spese d'ufficio siano generalmente a carico della

circoscrizione alla quale si estende l'ufficio, l'ingerenza degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Le spese di alloggio sono a carico del comune nel quale hanno residenza questi ufficiali, appunto perchè è giusto, che il comune nel territorio del quale hanno residenza questi ufficiali sia aggravato di più in compenso del vantaggio che questa residenza fa risentire al comune istesso.

Nè io temo in verità quella diminuzione d'autorità che è temuta dall'onorevole proponente per questa disposizione; imperocchè io non vedo come essa potrebbe avere un'influenza sopra le attribuzioni di questi ufficiali, i quali sono sotto la dipendenza delle autorità politiche e governative, cui spetta di fare sì che essi adempiano il loro dovere. E l'accordo che potrà stabilirsi fra queste due autorità di pubblica sicurezza e municipale, io credo che piuttosto che nuocere, gioverà al servizio.

Del resto questa è la prima volta in cui a proposito di una legge organica viene dinanzi al Parlamento la questione della competenza delle spese fra lo Stato, le provincie e i comuni; la quale si allargherà moltissimo quando dovremo discutere la legge comunale e provinciale che è tutta informata a questi principii.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Uno dei motivi che mi spinse a fare delle osservazioni al presente articolo si era che quando è il comune che deve trovare l'alloggio per i questori e delegati, questi impiegati non sono mai contenti: vi sono alcuni comuni nei quali le case non sono molte, belle nè molto grandi per servire d'alloggio comodo al delegato di sicurezza pubblica, e quindi i sindaci quasi sempre sono imbarazzati a trovarne, lorchè è causa di disturbi continui alle amministrazioni comunali.

Presidente. Se il signor Senatore Imperiali vuol fare una proposta speciale, la prego a formularla, ed a compiacersi di mandarla al banco della presidenza.

Senatore Imperiali. Io propongo addirittura la soppressione dell'alinea di quest'articolo, lasciando solo sussistere la prima parte.

Presidente. Dunque io porrò ai voti separatamente le due parti.

Senatore Imperiali. Se il signor Presidente lo crede io farò la mia proposta per iscritto.

Presidente. Sarà molto meglio; così si vedrà se si debba partitamente votare.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale non vede nella proposta del Senatore Imperiali altro che una proposta di divisione della votazione, e non crede quindi che si possa far ostacolo a che si voti per divisione.

Presidente. Il Senatore Imperiali ha detto che avrebbe meglio formolata la sua proposta per iscritto; aspetto che me la trasmetta.

Senatore Imperiali. A maggior schiarimento della proposta mia aggiungerò che il secondo periodo dell'alinea dice che le spese dei locali e dei mobili convenienti agli uffici degli impiegati, di cui parla il primo alinea, sono a carico delle circoscrizioni.

Ora, per quanto consta a me, non credo che adesso siano a carico delle circoscrizioni; ma se mai lo fossero, in questo caso mi limiterei a domandare la soppressione delle spese a carico dei Comuni, di cui si parla nel primo periodo dell'alinea, che sono cioè quelle di alloggio.

Presidente. Converrebbe che il signor Senatore Imperiali partisse da un punto certo, volendo egli fare una proposta, non potendosi ammettere una proposta condizionata.

Senatore Imperiali. Io parto da un punto certo dicendo che in ora gli alloggi non sono a carico dei Comuni; ma in quanto alle spese dei locali e dei mobili non so di certo se lo siano o no, ed è perciò che, prima di scrivere la mia proposta, desidererei una qualche spiegazione dal signor Ministro dell'Interno.

Senatore Capriolo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Io, concorrendo in parte nella opinione dell'onorevole Senatore Imperiali, credo che sia bene di stare alla legge vigente, la quale non accorda l'alloggio ai delegati, e veramente non saprei veder ragione, per cui lo si debba accordare in oggi.

L'onorevole signor Ministro ha detto che conviene che i Comuni facciano essi quelle spese che sono locali, perchè si fa con meno aggravio che non possa farle un' autorità lontana, cioè a dire il Governo; sta bene; ma oramai si tratta di spesa che a mio avviso non vuole esser fatta nè dal Governo nè dai Comuni.

I delegati che sono a capo d'ufficio finora non hanno avuto l'alloggio, ed io, lo ripeto, non vedo ragione per cui debba oggi farsi altrimenti a loro riguardo, e pregherei il signor Ministro e l'Ufficio Centrale a volermi dire perchè si voglia oggi aggiungere agli stipendi attuali anche l'alloggio; la mia istanza pertanto la limiterò a questo solo che sia cioè tolta dal capoverso la parola *delegati*; faccio cioè istanza perchè sia conservata la disposizione della legge vigente, la quale come dissi, non accorda l'alloggio ai delegati comunque capi d'ufficio.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio non ha creduto di dover fare alcuna opposizione alla proposta del Ministero perchè questa si restringeva a procurare gratuito l'alloggio ai capi d'ufficio. Ora egli è di tutta necessità che gli ufficiali di polizia capi d'ufficio siano alloggiati dove tengono l'ufficio, perchè anche le loro funzioni non hanno durata di ore fisse; il capo d'ufficio di sicurezza pubblica è in permanenza continua, non può recusare mai il suo ufficio a nessuno in

qualunque ora di giorno o di notte sia ricercato; quindi è d'interesse pubblico che abbia un alloggio conosciuto da tutti, e che questo alloggio sia nello stesso luogo dove tiene l'ufficio, acciocchè possa immediatamente dare disbrigo agli affari per cui è ricercato; e siccome non sarebbe possibile costringere i capi d'ufficio a prendere a loro spese un alloggio insieme all'ufficio, per conseguenza ne veniva logicamente la necessità di accordare un alloggio in natura.

Nè l'Ufficio Centrale ha creduto di muovere domanda perchè fosse, in questa occasione, in cui si accordava l'alloggio, ristretto lo stipendio, in quanto che questi stipendi non sono in misura tale che oltrepassino quel tanto che sarebbe giusto di accordar loro.

Noi crediamo pertanto che l'innovazione ideata dal signor Ministro abbia molta ragione per essere raccomandata al Senato e persistiamo nella proposta che abbiamo fatto di secondare il progetto ministeriale, poichè in fatti ci consta che in alcune delle principali provincie dello Stato l'alloggio è già accordato gratuitamente, e perchè esso è generalmente già dato a tutti i questori.

In quanto ai delegati mandamentali noi abbiamo già fatto osservare al Senato che tale ufficio deve per questa nuova legge subire modificazioni notevoli, che non sarà più un ufficio mandamentale, ma un ufficio a larghe circoscrizioni, un ufficio che sarà soggetto a molte mutazioni, e noi riteniamo che il comune che sarà scelto dal Ministero per essere capo-luogo del medesimo sarà ben contento di pagare l'alloggio per i vantaggi indretti che esso potrà procurargli.

Quindi crediamo che sotto il rapporto della convenienza e sotto il rapporto dell'equità non sia il caso di contraddire alla proposta ministeriale neanche in questa parte.

Presidente. Ha la parola il Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. L'onorevole signor Relatore crede poter giustificare questo nuovo aggravio che si vuol imporre ai comuni, colla sola considerazione che importa che l'alloggio del capo d'ufficio sia annesso all'ufficio stesso.

Ma la risposta è semplice quanto facile: o l'alloggio vicino all'ufficio esiste o non esiste; se esiste lo può affittare tanto il delegato come lo potrebbe il comune; se non esiste è impossibile di rinvenirlo tanto per l'uno come per l'altro; epperò non è caso da considerarsi.

Inoltre, se l'attiguità dell'alloggio all'ufficio, la è condizione indispensabile, ne consegue che dovrebbe imporsi al comune il peso non solo di trovare un alloggio, ma ben anche di trovarlo attiguo all'ufficio: condizione che, nell'attuale progetto, certo nessuno vorrà imporre. Avverta il Senato che il delegato in un comune è in un tempo capo d'ufficio e subalterno, perchè è il solo ufficiale di pubblica sicurezza stanziato in quel comune: ond'è che ove trovasi egli, ivi trovasi l'ufficio. Nè è a dire che faccia d'uopo di accordargli l'alloggio per aver modo di rinvenirlo ove in casi d'urgenza avvenga

di aver d'uopo del suo intervento e della sollecita sua opera.

In un piccolo comune è sempre facile di sapere dove alloggia il delegato; altronde quando lo sa il sindaco basta perchè il delegato in ogni occorrenza possa essere sempre rinvenuto, sia che abbia l'alloggio gratuitamente sia che lo abbia a sue spese.

Non vedo ragione pertanto per cui in questo caso gli si debba accordare gratuitamente. Ma avverta il Senato che ammettendo questo articolo come è, imponiamo un peso di natura tale da spaventare qualunque comune.

Arriva per esempio al suo posto un delegato, o sarà celibe e non avrà bisogno che di una o due camere, o sarà ammogliato ed avrà non so quanta famiglia. Mettere quel povero comune dinanzi a questa autorità locale, forse esigentissima, nella condizione di dovere soddisfare a tante esigenze oltre l'aggravio della spesa viensi anche ad accagionare molestie che sovente si faranno realmente insopportabili.

So che alcuni anni or sono l'alloggio era accordato ai giudici di mandamento, ed appunto per gl'inconvenienti che ne derivano, l'alloggio fu tolto ai giudici; non vedo come e perchè si debbano ora far risuscitare consimili inconvenienti per mezzo dei delegati di mandamento, ossia dei delegati capi d'ufficio.

Rinnovo per tanto la proposta che sia soppresso il diritto all'alloggio non per il questore e l'ispettore di questura, i quali consento che l'abbiano, perchè in una vasta città è facile averne sempre dei disponibili; e perchè in una vasta città non è sempre facile il conoscere il domicilio di un individuo. Ma trattandosi di piccoli comuni far obbligo a questi di provvedere l'alloggio ai delegati, sarebbe imporre loro incomportabile gravanza. Perciò chiedo la soppressione della parole e delegati.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Trovo che havvi una gran facilità a mettere a carico delle provincie, o dei comuni quelle spese che non si osano porre a carico dello Stato; credo che bisogna andar molto a rilente in questa parte, perchè vi sono Comuni e Consigli provinciali i quali, mi pare, dovrebbero essere almeno sentiti, quando si vogliono loro imporre delle spese.

Non disconosco in genere la convenienza che un capo di pubblica sicurezza si trovi alloggiato là dove ha il suo ufficio; ma credo che si potrebbe forse trovare un mezzo termine per conciliare l'una cosa coll'altra.

Se io non vado errato vi ha una classe di ufficiali di pubblica sicurezza, la quale gode dell'alloggio gratuito nel luogo ove risiede, e credo siano gli ufficiali dei Carabinieri Reali. Ma questi sono obbligati a pagare per corrispettivo dell'alloggio, che loro somministra la Provincia in natura, un tanto in ragione

del proprio grado, che tien luogo dell'affittamento del locale.

Non so se sia più assoluto il bisogno che un ufficiale di pubblica sicurezza, un delegato, o un questore sia vicino al proprio ufficio, di quello che lo sia l'ufficiale comandante i Carabinieri Reali del luogo; o quanto meno credo vi sia convenienza eguale per entrambi. Quindi, se non altro, converrebbe che a questi ufficiali di pubblica sicurezza si stabilisse, che sarà somministrato l'alloggio in natura, ma però in ragione determinata dal grado, e in relazione anche del paese e delle spese che per essi si debbono fare.

In sostanza, credo che si debba andare a rilente quando si tratta di porre spese a carico di provincie e di comuni, e convengo perfettamente nell'opinione ora espressa dal proponente, che trattandosi appunto di ufficiali di pubblica sicurezza, i quali vadino in un paese e richieggano un alloggio di una certa importanza, il Comune non oserà certamente fare delle osservazioni, e che esso quindi si sobbarcherà a spese eccessive.

Ministro dell'Interno. Io per mia parte non posso convenire nelle osservazioni del Senatore Capriolo, imperocchè credo che sia di grandissima importanza che là dove ci è un ufficiale di pubblica sicurezza a capo di un ufficio, sia provveduto che il suo alloggio, quanto più è possibile, sia vicino al suo ufficio.

Non posso neppur convenire con lui che l'istessa facilità di raggiungere questo scopo possa averla il Governo, o l'individuo che arriva nuovo in un comune, e possa averla il Sindaco e l'amministrazione municipale.

Mi pare che sia di tutta evidenza che l'amministrazione municipale debba avere molto maggior facilità di quel che non l'abbia un uomo che arriva nuovo.

Oltre di questo faccio osservare come per le nuove disposizioni di questa legge relativamente ai delegati si tratta di dare una maggiore mobilità ad essi, in quanto possano divenir capi di ufficio. Come saranno le premure dei comuni quelle che il più delle volte indurranno il Governo a mettere o no dei delegati di pubblica sicurezza nelle varie località, io credo che quest'obbligo che viene stabilito sarà anche un freno a queste esigenze, le quali potranno altrimenti essere tali da indurre il potere esecutivo ad allargarsi di troppo nell'esercizio della facoltà lasciatagli dalla legge di destinare a capi d'ufficio delegati di pubblica sicurezza.

Io credo che sotto questo rapporto sia anche nell'interesse dello Stato la disposizione che ho avuto l'onore di proporre in quest'articolo: e finalmente prego il Senato a voler considerare come gli stipendi dei delegati di pubblica sicurezza siano molto tenui, e quali siano le condizioni della maggior parte dei comuni nei quali questi delegati sono mandati, specialmente nelle provincie meridionali; quanto sia immensa la difficoltà di trovare alloggi per il loro alto prezzo. Siccome non credeva che vi sarebbe stata una così forte opposizione a questa disposizione non ho portato meco dei dati; ma

posso assicurare il Senato che ci sono dei piccoli villaggi dove infelici funzionari hanno dovuto pagare delle pigioni, che farebbero meraviglia nelle città come Torino e Napoli. E questo è naturale: è naturale che l'alloggio in quartieri mobiliati costa generalmente tanto meno, quanto più è sviluppata l'industria di affittare camere mobiliate.

Ora, nei luoghi ove questa industria non c'è, è indicibile il prezzo che hanno questi alloggi: egli è evidente ancora che se è il comune che ne è incaricato esso troverà molto più facilmente ed avrà molto maggior influenza di quella che possa avere quel povero impiegato che arriva là in quella località con uno stipendio meschino (il Senato sa che si tratta di stipendi di 1200, 1500 lire).

Io, per questo motivo, raccomando caldamente al Senato di voler approvare questo articolo.

Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Di Revel è un'idea che mi riesce nuova, e non vorrei adesso improvvisare se sia da accettare o rifiutare; ma non sono alieno dall'accettarla come una transazione conveniente, riservandomi a pronunziarmi meglio quando la vedrò formulata in termini precisi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sebbene siasi toccata questa questione e siasi questa trattata sotto vari aspetti, tuttavia ve ne ha uno sotto il quale credo di dover ancora richiamare l'attenzione del Senato...

Voci. Più forte.

Presidente. La preghano di parlar più forte.

Senatore Lauzi. All'articolo 5 noi abbiamo già deliberato che vi saranno delegati di pubblica sicurezza presso gli uffici di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di Questura i quali potranno essere mandati per rimanere per un tempo più o meno lungo in quei luoghi dove si crederà necessario; ora io domando se questi delegati i quali non hanno residenza stabile in forza di una pianta organica, ma che sono mandati qua e là secondo che le occorrenze esigono, e che per conseguenza non dovranno fermarsi in quei luoghi che 8 o 15 giorni, od anche un anno, domando, ripeto, se questi avranno eziandio diritto all'alloggio, nel qual caso io troverei molto difficile l'attuazione della disposizione che mette a carico dei Comuni il somministrare l'alloggio a questi funzionari, giacchè non sarà guari possibile di trovare un alloggio quando che sia per un termine minore di quello che, secondo la consuetudine del paese, regge gli affittamenti di case.

Io pregherei l'Ufficio Centrale a farsi carico di queste osservazioni e a dirmi prima di tutto se ritiene che sieno considerati come capi d'ufficio aventi diritto ad un alloggio quei delegati che fuori del capoluogo dalle prefetture e dalle sotto-prefetture saranno mandati in qualche luogo secondo dispone l'art. 5 del progetto di legge, e quando avrà risposto affermativamente io lo pregherei a volersi occupare del modo con cui si possa

provvedere relativamente alla somministrazione degli alloggi a questi delegati, che mi permetterò di chiamare ambulanti, per spiegare la mia idea.

Senatore Di San Martino. *Rel.* L'Ufficio Centrale ritiene e crede sia tale anche l'opinione del Ministero, che per l'invio temporario di delegati i quali non abbiano da stabilire un ufficio fisso e permanente non occorra in nessun evento di fare a carico dei comuni nessuna spesa di stabilimento di ufficio nè di alloggio come accade in tutte le missioni che si danno agli agenti di pubblica sicurezza che hanno da perlustrare un determinato territorio.

Quindi non si tratterebbe di applicare quest'articolo che a quei delegati i quali hanno una missione permanente e perciò bisogno di un ufficio permanente.

Senatore Imperiali. Io non voglio intrattenere lungamente il Senato su quest'articolo; egli determinerà secondo la sua saviezza. Aggiungerò soltanto due parole.

Io ho pregato il signor Ministro a voler acconsentire alla mia richiesta ed il signor Ministro non ha creduto di potervi aderire. Io allora domando al signor Ministro se i delegati ed i questori, ecc., non sono impiegati come tutti gli altri che servono lo Stato; se dessi hanno un soldo troppo misero da non poter supplire alle spese del loro alloggio, allora la via più corta sarebbe quella di aumentare loro lo stipendio, senza voler caricare a loro riguardo una spesa ai Comuni. Aggiungerò anche alcune parole sopra una riflessione che faceva il signor Ministro, cioè, che i Municipii hanno più facilità di trovare un alloggio che non l'abbia un delegato, nuovo nel Comune, al quale d'altronde lo si farebbe pagare di più.

Mi scusi il signor Ministro, ma io non sono del suo avviso. Quando il comune dovesse rivolgersi ad un proprietario suo amministrato, il quale ogni momento è vessato dal municipio per imposte o altro, risponderà: se debbo pagare le imposte, quando venite da me per avere un mio stabile io vi farò pagare quello che credo; perciò la ragione del signor Ministro non credo possa militare in favore della sua proposta.

Io quindi, se non si fa altra proposizione, domando sempre la divisione dell'articolo acciocchè, se il Senato non crede ammissibile la seconda parte del medesimo, possa respingerla.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Soltanto per fare osservare che ci sono dei casi non infrequenti in cui dei delegati sono arrivati nei Comuni, villaggi, ecc., e non hanno assolutamente potuto trovare alloggio e per poter avere di che dormire dovettero raccomandarsi a questo ed a quello, tanto poco è lo sviluppo dell'industria dell'affittare alloggi in molte località; laddove io credo che il comune molto più facilmente (ed in questo non sono d'accordo coll'onorevole Senatore Imperiali) troverà il modo di alloggiare il delegato specialmente se, come credo quasi sempre sarà dell'interesse del Comune di

avere questi delegati a capi d'ufficio nel suo capoluogo.

Presidente. Se non si domanda la parola metterò distintamente ai voti le due parti dell'articolo 53, anzi prima della seconda parte metterò ai voti la parola e delegati, di cui l'onorevole Capriolo chiede la soppressione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Vorrei pregare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ad osservare una differenza che vi è fra quest'articolo, 2° alinea, e l'articolo 4 della Commissione non che le tabelle.

Nell'art. 4 che è stato già votato si dice:

« Il Questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori di sezione. I Questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge. »

Ora bisogna mettere in armonia i 2 articoli e metterli anche d'accordo colle tabelle.

Nelle tabelle vi sono ispettori di questura di sezione e credo che sia necessario di conservare questi ispettori.

Dunque sarebbe il caso di mettere nel 2 alinea dell'art. 4 un'aggiunta che mi permetto di proporre in questi termini:

« Esso è coadiuvato da ispettori di questura di sezione. »

Poi si direbbe: « I questori ed ispettori di questura e di sezione e delegati devono preferibilmente essere laureati in legge. »

Di modo che con quest'aggiunta non credo che ci sia divergenza tra il Senatore Capriolo e me.

Se il Senato volesse prima votare quest'aggiunta che propongo all'articolo in discussione, all'articolo 4 rimarrebbe sempre intatta la proposta soppressione della parola delegati che ha proposto il Senatore Capriolo, e l'altra proposta dal Senatore Imperiali.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di acconsentire a quest'aggiunta proposta dal Ministro. Non aveva esso creduto di proporla perchè nella legge del 1859, tale era pure anche la redazione, e secondo la proposta del Ministero l'articolo doveva essere conservato.

Altronde malgrado una tale omissione non erasi mai creduto che fosse esclusa la nomina degli ispettori di Questura. Dopo queste giustificazioni però io devo riconoscere che è meglio di dare alla redazione una maggior perfezione, e quindi reputo anch'io più conveniente che si faccia all'art. 4 l'aggiunta che il Ministero propone.

Presidente. Dopo quello che ha detto l'onorevole Ministro dell'Interno converrà che si sospenda per un momento la discussione dell'art. 53, poichè, come ha inteso il Senato, si tratta di fare un'aggiunta all'art. 4, la quale, secondo il concetto del signor Ministro, varrebbe a chiarire poi il successivo sistema della legge.

Nell'alinea dell'articolo 4 del progetto dell'Ufficio Centrale è detto:

« Il questore esercita le proprie attribuzioni nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori di sezione. I questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge. »

Secondo la proposta del signor Ministro dell'Interno si verrebbe ad aggiungere dopo le parole coadiuvato da ispettori, le seguenti di questura, e poi seguirebbero le altre e di sezione.

Successivamente nell'altro inciso ove si dice: I questori ed ispettori di questura e di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge, si introdurrebbe la qualifica d'ispettori di questura.

L'Ufficio Centrale ha qualche osservazione a fare?

Senatore Di San Martino, Relatore. L'ufficio accetta.

Presidente. A termini del Regolamento le aggiunte possono farsi anche dopo la votazione di un articolo.

Metto quindi ai voti la doppia aggiunta all'articolo 4 che ho ora indicata.

Chi approva, sorgo.

(Approvato.)

Ritorniamo all'art. 53.

Su questo articolo 53 faccio di nuovo notare al Senato, che cadono due proposte che colpiscono l'alinea.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Permetta che termini.

Vi è la proposta del Senatore Imperiali che sarebbe di sopprimere tutto l'alinea; la proposta del Senatore Capriolo, che consisterebbe nel sopprimere le sole parole e delegati.

La parola è al Relatore.

Senatore Di San Martino, Relatore. Siccome votando quest'articolo, il Senato non conosce ancora che l'Ufficio d'accordo col Ministero proporrà alcune varianti alla tabella che era unita alla legge del 1859, l'Ufficio Centrale crede conveniente di fare conoscere fin da questo momento il tenore di tali variazioni le quali riguardano soltanto alcune espressioni della tabella. Essendosi in questa legge soppresso come stabilimento obbligatorio, lo stabilimento dei delegati mandamentali, invece di dire delegati mandamentali si direbbe delegati di prima, seconda, terza e quarta classe, quindi la tabella resterebbe concepita in questi termini.

Presidente. Scusi, la vedremo poi dopo.

Senatore Di San Martino, Relatore. È solo perchè i Senatori votando sappiano che la tabella è stata variata e ne abbiano cognizione.

Presidente. È per semplice indicazione?

Senatore Di San Martino, Relatore. Per semplice indicazione.

Dunque la tabella sarebbe così concepita:

Questori	L. 5000
Ispettori di questura	» 3200
Delegati di 1. ^a classe	» 3000
Ispettori di sezione di 1. ^a classe	» 2800
Ispettori di sezione di 2. ^a classe	» 2400
Delegati di 2. ^a classe	» 2500
Id. 3. ^a id.	» 2000
Id. 4. ^a id.	» 1500
Applicati di 1. ^a classe	» 1200
Id. 2. ^a id.	» 1000

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io non so se male mi apponga, ma mi pare che il Senato sia chiamato a votare su una tabella che non fa parte, nè della legge presentata dal Ministero, nè della relazione e nuovo progetto proposto dall'Ufficio Centrale.

Sembrami che, dal momento in cui si deve votare anche sulla tabella, sia necessario, sia regolare che questa tabella venga anzi tutto stampata e distribuita, altrimenti si voterà sulla semplice lettura fattane dal Relatore.

Non so se altri Senatori hanno potuto ritenere il complesso delle cose lette, ma io confesso di non essermi potuto formare un concetto chiaro. Quindi credo che, ove non si voti questa sera la legge, sia facile poter di qui a domani far stampare la tabella e distribuirla come propongo.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà che la tabella sia stampata. Ma intanto, per dimostrare che essa non aveva tale importanza da richiedere che se ne desse comunicazione al Senato fin dal principio, io prego il Senatore Di Pollone di riflettere che la tabella non fa che modificare le denominazioni dei delegati per uniformarle al nuovo testo che il Senato ha già votato. Nel resto essa conserva le disposizioni della tabella unita alla legge del 1859, epperò non si credeva conveniente di chiamare sovr'essa una formale discussione, come d'accordo col Senato, non se ne fece alcuna per tutti gli articoli della legge del 1859 che non subirono alterazioni.

L'onorevole Senatore Di Pollone confrontando la nuova tabella coll'antica si potrà convincere di quanto ho avuto l'onore di osservare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io ho domandato la parola per dichiarare che ho letta la legge del 1859 e che conosco in massima quanto essa contiene, ma che però non ne ritengo tutte le specialità. E perciò, ripeto, parermi cosa insolita votare una tabella che non si ha sotto gli occhi.

Del resto, me ne rimetto interamente alla saviezza del Senato.

Ministro dell'Interno. Domando la parola semplicemente per dire che io non mi oppongo niente affatto

a che sia stampata e distribuita la tabella: solamente faccio osservare al Senato, che sul principio si credette che non fosse necessario di mettere la tabella annessa alla legge del 1859, e quindi come non erano stati stampati tutti gli articoli della legge del 1859 che non erano modificati, così non fu stampata nemmeno la tabella, ritenendo che ognuno avesse questa legge nella raccolta delle leggi, e anche nel manuale dei Senatori o dei Deputati che tutti posseggono; ma dietro l'osservazione dell'onorevole Senatore Capriolo, quando si discuteva l'art. 2 o 3, venne in mente di rivedere questa tabella, e si osservò che unicamente nella denominazione c'era qualche cosa che non corrispondeva più con la legge quale sarebbe stata modificata.

In conseguenza di ciò il Ministero e l'Ufficio Centrale presero l'impegno col Senato di proporre quella modificazione a questa tabella; modificazione che non consiste in altro che nell'aver mutato i nomi, cioè invece di mettere *delegato centrale* si è messo di *prima classe*, invece di mettere *delegato mandamentale* si è messo di *classe tale o tal'altra*; ma gli stipendi sono rimasti gli stessi, meno che è stata soppressa una classe che è quella di *delegato mandamentale di seconda classe*; perchè avendo questi 1200 lire di stipendio, cioè lo stesso stipendio di applicato di pubblica sicurezza di prima classe parimenti a lire 1200 si è creduto che fosse inutile e l'abbiamo soppressa.

In conseguenza, se il Senato vuol far stampare e far distribuire la tabella, io per parte mia non ho la più piccola obbiezione a fare; ma credo che quand'anche la votasse senza l'adempimento di questa formalità non potrebbe rischiare di fare un atto improvvido in quanto che non c'è che cambiamenti di nome e nient'altro.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Io crederei appunto che in conseguenza della votazione che stiamo per fare sarebbe il caso di sospendere la votazione della tabella, giacchè se la soppressione dell'indennità d'alloggio venisse votata dal Senato parrebbe doverci avere un riguardo per gli stipendi dei delegati ed ispettori. Allora credo che il Senato potrebbe riservarsi almeno la facoltà di poter soccorrere a questa meschinità di soldo. Quantunque nel momento attuale questi delegati e questori non siano a carico dei comuni in quanto all'alloggio, tuttavia vivono discretamente col soldo riportato nella tabella che stiamo per votare.

Presidente. La questione della tabella non è che una questione incidentale, che non deve confondersi colla discussione dell'art. 53.

Quanto alla tabella rimanderò il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, che fin dal primo giorno in cui venne in discussione questo progetto di legge io gli parlai della convenienza di far stampare la medesima. Ora, in seguito all'eccitamento del sig. Senatore Di Pollone ed anche alle spiegazioni date dall'Ufficio Centrale, essendo dimostrato che si sono fatte modificazioni alla

medesima; mi pare evidente la necessità che il progetto di questa tabella sia stampato e posto sotto gli occhi dei Senatori come un articolo di legge.

Dunque crederei che non si potrebbe prescindere dallo stamparla per dare luogo alla votazione specifica della medesima.

Senatore Di San Martino, Relatore. Ho già dichiarato a nome dell'Ufficio Centrale che esso non fa difficoltà a che si stampi la tabella.

Presidente. Io rispondeva alle osservazioni che mi pareva avesse fatte il signor Ministro dell'Interno, il quale credeva che si potesse prescindere dalla stampa. Oggi difficilmente si potrà procedere allo scrutinio sul complesso della legge; la discussione continuerà domani, nella notte può essere stampata questa tabella e domattina essere distribuita ai Senatori, i quali avranno campo di esaminarla.

Ora torniamo all'articolo 53; come diceva, sulla seconda parte vi sono due proposte, una di soppressione generale dell'alinea fatta dal Senatore Imperiali, l'altra di soppressione parziale delle parole *e delegati* proposta dal Senatore Capriolo.

Comincerò a leggere la prima parte per metterla ai voti.

LIII. (Art. 145.)

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella tabella numero 1, il quale sarà a carico dello Stato. »

Senatore Imperiali. Qui si parla di tabella e la tabella non è stampata.

Presidente. Il Senatore Imperiali fa forse istanza perchè si sospenda?

Senatore Imperiali. No, ma osservo solo che non abbiamo la tabella.

Presidente. Ho fatto testè presente che la discussione della tabella era riservata.

V'è qualche osservazione in contrario a questo?

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metto dunque ai voti la prima parte dell'art. 53, che ho letto.

Chi l'approva si compiaccia di sorgere.

(Approvato.)

Viene in ora la seconda parte dello stesso articolo 53, così concepita:

« Le spese di alloggio per il Questore, Ispettore di questura e delegati, che sono a capo di un ufficio, sono a carico dei comuni ove risiedono; quelle dei locali e dei mobili convenienti ai loro uffizi sono a carico delle circoscrizioni alle quali rispettivamente sovrintendono. »

In questa parte il Senatore Capriolo aveva proposta la soppressione delle parole *e delegati*. Metto dunque ai voti queste parole.

Chi intende approvarle, è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova, replicatamente fatta, le parole *e Delegati* sono approvate.)

Ora sarà necessario che si introduca la variante, vale a dire che si ripeta l'aggiunta fattasi all'art. 4 e si dica *gli Ispettori di questura e di sezione*.

Ministro dell'Interno. A me pare che si potrebbe dire:

« Le spese di alloggio per il Questore, Ispettori e Delegati che sono a capo d'un ufficio. »

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io credo che se si adottasse questa redazione vi sarebbe un inconveniente, perchè gli Ispettori di questura non sono capi di ufficio, ma solo i supplenti del questore, e non sarebbero perciò compresi tra coloro che hanno diritto all'alloggio. Credo che nelle grandi città se ne sentirebbe un grave inconveniente, mentre gli Ispettori di questura sono la vera colonna dell'ufficio di cui tengono sotto gli ordini del Questore la direzione generale, ed importa che siano presenti in ogni momento per soddisfare ai bisogni del servizio; quindi io credo che sarebbe più conveniente la redazione già proposta dall'onorevole Presidente e dire: gli Ispettori di questura e di sezione.

Presidente. Non ha alcuna difficoltà il signor Ministro?

Ministro dell'Interno. Nessuna.

Presidente. Leggerò la seconda parte così emendata per metterla ai voti.

« Le spese di alloggio per il Questore, gli Ispettori di questura e di sezione ed i Delegati, che sono a capo di un ufficio, sono a carico dei comuni ove risiedono; quelle dei locali e dei mobili convenienti ai loro uffizi sono a carico delle circoscrizioni alle quali rispettivamente sovrintendono. »

Chi approva questa seconda parte dell'art. 53, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 53, si alzi.

(Approvato.)

LIV. (Art. 134.)

« Con apposito regolamento approvato con Decreto reale, verrà determinata la forza, l'armamento e la disciplina delle guardie di pubblica sicurezza. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Ora che il Senato ha ammesso che si debba dare l'alloggio ai delegati di pubblica sicurezza, non vorrà lasciarli alle prese coi comuni sul più o sul meno dell'alloggio da somministrar loro.

Ogni qualvolta la legge impone un onere sia ai privati come ai corpi morali deve determinarne la quantità per prevenire le contestazioni e gli arbitrii.

Così ha fatto la legge che mette a carico dei comuni le somministranze degli alloggi ai militari; secondo il grado degli ufficiali dell'esercito sono loro attribuite le varie competenze di alloggio specificamente definite dalla legge medesima.

Poichè in quest'articolo si parla di un regolamento il quale deve stabilire la forza, l'armamento e la disciplina delle guardie di pubblica sicurezza, aggiungerel un inciso col quale si demandasse al regolamento stesso di stabilire la competenza di alloggio prevista dall'articolo precedente e direi così in fine dell'articolo:

« Nello stesso regolamento saranno determinate le competenze da somministrarsi giusta l'articolo precedente. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Non mi oppongo all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Giovanola: anzi m'apprendisco moltissimo credendola giusta e tale che può dare modo per effettuare, dietro uno studio migliore, il suggerimento dall'onorevole Senatore Di Revel fatto poco fa.

Se non che io mi permetterei di proporre che la disposizione proposta dall'onorevole Giovanola o fosse un terzo alinea dell'art. 53, oppure fosse un art. 53 bis; imperocchè fra l'art. 53 e quest'art. 54 vi ha nella legge un altro articolo che è relativo alle guardie di pubblica sicurezza ed in conseguenza non starebbe la relazione coll'articolo precedente di cui l'onorevole Senatore Giovanola ha parlato.

Molto più che siccome quest'articolo 54 è tutto relativo alla forza, armamento e disciplina delle guardie di pubblica sicurezza, non mi parrebbe essere questa conveniente sede per disposizioni concernenti gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Quindi (e credo che in questo l'onorevole Senatore Giovanola non avrà nessuna difficoltà), proporrei che fosse o un articolo 53 bis, o un terzo alinea dell'articolo 53, qualora l'Ufficio Centrale non vi si opponesse.

Senatore Giovanola. A me pure non era sfuggito che fra l'articolo 53 dello schema che abbiamo votato ed il successivo vi è interposto l'art. 121 della legge secondo la nuova redazione riformata. Ma avendo veduto che unicamente nell'art. 54 si parla del regolamento che si dovrà fare per la esecuzione di questa legge, ho creduto che in quello fosse sede opportuna, per dare al regolamento anche la missione di determinare la misura dell'alloggio.

Io però non ho difficoltà alcuna di unirmi alla proposta del signor Ministro dell'Interno; dei due partiti da lui suggeriti preferirei il primo, quello cioè di fare della disposizione da me indicata, un'aggiunta all'articolo 53.

Ministro dell'Interno. Io consento pienamente.

Presidente. Credo che non siamo più in numero. Mentre si fa la verifica, bramerei rivolgere la parola

al signor Senatore De Foresta, come a Presidente o primo Commissario dell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge relativo allo Stabilimento di Pietrarsa.

Siccome il signor Ministro delle Finanze sollecita la spedizione di questo affare, bramerei di avere dal signor Senatore De Foresta gli schiarimenti opportuni onde vedere quando si possa mettere all'ordine del giorno la legge mentovata.

Senatore De Foresta. La prima volta che fu presentato il progetto di legge relativo allo Stabilimento di Pietrarsa ho fatte le veci di Presidente dell'Ufficio Centrale come Commissario del 1° Ufficio....

(Molti Senatori escono dall'aula.)

Presidente. Abbiamo la bontà di attendere; non si è ancora fissato l'ordine del giorno per domani.

Interrompo il Signor Senatore De Foresta per dire che domani ci sarà la continuazione della discussione di questa legge, e la discussione degli altri progetti portati precedentemente all'ordine del giorno.

Scusi se l'ho interrotto; continui.

Senatore De Foresta. Io aveva l'onore di dichiarare che quando fu presentato il primo progetto concernente lo Stabilimento di Pietrarsa feci le veci di Presidente di quell'Ufficio per qualche tempo come Commissario del 1° Ufficio.

Si deliberò di pregare il signor Ministro delle Finanze di dare alcuni schiarimenti. Il Ministro vi aderì; furono dati gli schiarimenti, quindi si proseguirono le discussioni, e in quelle essendo io rimasto in minoranza, pregai allora l'Ufficio Centrale di procedere alla nomina di un nuovo Presidente, non essendomi parso conveniente che uno dei componenti dell'Ufficio Centrale che era in minoranza ne avesse la Presidenza.

L'Ufficio Centrale, aderendo alla mia preghiera, procedette alla nomina di un Presidente definitivo nella persona dell'onorevole Senatore Di Revel, e fu nominato a Relatore l'onorevole Senatore Paleocapa.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Senatore De Foresta.L'onorevole Senatore Paleocapa, fece la sua relazione. Questo progetto di legge fu poi ritirato, e ne fu presentato un altro dopo che il Ministero addivenne ad altra convenzione.

Nel presentare il secondo progetto di legge il Ministero chiese ed il Senato ordinò che questo secondo progetto fosse rimandato al primo Ufficio Centrale.

Mi ricordo che fummo allora radunati soli tre commissari del primo Ufficio perchè due erano assenti.

Nella conferenza alla quale intervenni per questo secondo progetto, i tre commissari presenti erano, se non erro, gli onorevoli Paleocapa, Di Revel e quello che ha l'onore di parlare al Senato; ivi si deliberò di accettare il progetto del Ministero. Io proposi che si pregasse il signor Senatore Paleocapa di stendere la Relazione sul secondo progetto, giacchè egli aveva già egregiamente riferito sul primo. Mi ricordo che l'onorevole Senatore

Paleocapa fece qualche difficoltà, ed allora le preghiere si rivolsero al signor Senatore Di Revel.

D'allora in poi non ho più inteso parlare di questo progetto di legge e non potrei dare altre spiegazioni.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non so a che proposito l'onorevole preopinante abbia dato le informazioni che sono udite. Se egli avesse voluto dirmene prima una parola, io gli avrei detto in termini assai più concisi che son io quello che è incaricato della Relazione; che per poterla fare ho dovuto chiedere schiarimenti al signor Ministro delle Finanze; che questi riscontri mi sono arrivati recentemente e che non sì tosto l'opera sarà compiuta avrò l'onore di presentarla al Senato.

Presidente. Il Senatore De Foresta non ha fatto altro che secondare una richiesta ch'io gli ho fatta in seguito alle recentissime sollecitazioni che mi sono giunte per parte del signor Ministro delle Finanze.

Ringrazio l'onorevole Senatore De Foresta degli schiarimenti che ha favorito.

Il signor Senatore Di Revel dice adesso che, essendo stato incaricato della relazione di questo progetto, chiese al Ministero documenti che gli furono forniti di recente. Prego l'onorevole signor Senatore Di Revel di sollecitare per quanto è possibile e di voler poi indicare quando la Relazione sarà preparata per poterla portare all'ordine del giorno.

Senatore Di Revel. Conosco abbastanza il mio dovere per non aver d'uopo di queste sollecitazioni.

Presidente. Anche io ho adempito il mio dovere facendo questa domanda e ricevendo queste dichiarazioni.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

LXVII.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Messaggio del Presidente della Corte dei Conti, con cui comunica l'elenco delle registrazioni con riserva — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di sicurezza pubblica — Adeniche del Senatore Di San Martino (Relatore) e del Ministro dell'Interno all'aggiunta all'art. 53 proposta dal Senatore Giovanola — Approvazione della medesima — Osservazione del Senatore Galvagno sull'articolo 54, cui risponde il Senatore Di San Martino — Approvazione degli articoli 54 al 56 — Considerazioni e schiarimenti richiesti dal Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 57 — Risposta del Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 57 e 58 — Dichiarazione del Ministro dell'Interno sull'articolo 59 — Osservazioni del Senatore Giovanola sull'articolo 60 cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 59 e 60 — Aggiunta all'articolo 25 del Senatore Siotto-Pintor, combattuta dal Ministro dell'Interno — Ritiro della medesima — Osservazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Di Castagnetto sull'art. 61 — Approvazione dell'articolo 61 — Aggiunta all'articolo 50 del Senatore Castelli Edoardo acconsentita dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Di San Martino — Osservazione del Senatore Ricotti — Parole al riguardo del Ministro dell'Interno e del Relatore — Approvazione dell'aggiunta suddetta — Adozione dell'aggiunta alla tabella, proposta dal Senatore Capriolo e della tabella stessa — Approvazione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di un messaggio ricevuto da S. E. il Presidente della Corte dei Conti.

« Torino, 27 gennaio 1864.

» Adempiendo al disposto dell'art. 18 della legge 14 agosto 1862, numero 800, che istituì la Corte dei Conti

del Regno d'Italia, il sottoscritto si reca a debito di trasmettere a quest'onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni fatte con riserva dalla Corte dei Conti per tutto l'anno 1863, colle trascrizioni e deliberazioni relative.

» Il Presidente

» COLLA. »

Questo elenco sarà depositato nella Segreteria del Senato, affinché tutti i signori Senatori, che intendono prenderne visione, possano farlo con loro comodo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Credo che tutti i Senatori avranno ricevuto, nello entrare la stampa della tabella degli stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza, colle modificazioni dell'Ufficio Centrale.

Ieri la discussione si fermò all'art. 53 il quale fu votato nel modo che fu proposto dall'Ufficio Centrale e dal signor Ministro.

Il signor Senatore Giovanola fece una proposta di aggiunta a questo articolo, o anche di nuovo articolo separato, e sul finire della seduta andò al banco della Presidenza il testo della proposta medesima che io leggerò al Senato:

Aggiunta all'articolo 53. « Le competenze dell'alloggio da somministrarsi ai suddetti funzionari saranno determinate con regolamento approvato per decreto reale. »

Pregherei il signor Ministro ed il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a volermi dire se accettano o se fanno osservazioni su questa proposta.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale per parte sua non ha difficoltà da opporre a questa proposta, mentre anzi riteneva che anche senza una disposizione espressa di legge, la cosa avrebbe egualmente avuto luogo per mezzo di disposizioni del Ministero, le quali avrebbero sicuramente impedito che queste concessioni fatte agli impiegati di pubblica sicurezza non degenerino in abuso. Bisogna sapere ora se il signor Ministro accetta.

Ministro dell'Interno. Il Ministero accetta la proposta.

Presidente. Essendo accettata l'aggiunta tanto dal signor Ministro che dall'Ufficio Centrale, non è più il caso di domandare se sia appoggiata.

Se non si domanda la parola, io porrò ai voti l'aggiunta proposta dal signor Senatore Giovanola all'articolo 53 nella conformità che ho letto.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

LIV. (Art. 134.)

« Con apposito regolamento, approvato con Decreto reale, verrà determinata la forza, l'armamento e la disciplina delle guardie di pubblica sicurezza. »

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Io vorrei domandare uno schia-

rimento tanto al signor Ministro, quanto all'Ufficio Centrale.

Quest'articolo stabilisce che, con apposito regolamento approvato con Decreto reale, sarà determinata la forza e l'armamento delle guardie di sicurezza pubblica.

Nella prima legge, se non erro, di sicurezza pubblica, stata votata dal Parlamento subalpino, era detto a questo riguardo che i comuni interessati e nei quali la forza deve prestare il suo servizio, sarebbero sentiti. Domando se vi sarebbe difficoltà a ripristinare questa disposizione.

Crederei che vi sia un motivo abbastanza urgente a ripristinarlo, in quanto che ho veduto che la città di Torino nell'anno scorso 1863, ricevette in marzo l'avviso che era debitrice di lire 23,000 pel 1862, senza che si conoscesse verun regolamento il quale portasse un aumento di forza, ed inoltre che questa stessa forza, e che la medesima somma di lire 23,000 fissata pel 1862 avrebbe avuto luogo pel 1863.

So che il Consiglio civico ha deliberato di ammettere la domanda pel 1863, ma rifiutò la maggior somma pel 1862, perchè non conosceva il regolamento, nè aveva ricevuto avviso.

Crederei che acciò questi sconci non si rinnovino, sia conveniente che siano, prima di ogni provvedimento, sentiti i comuni, perchè questi possano fare le loro osservazioni, tanto più quando si tratta di comuni molto popolati; la forza colà è maggiore di quella che sia nei comuni meno popolosi, o che questa faccia servizi fuori od abbia traslocazioni momentanee, mentre in allora non è giusto che il comune nel quale quella forza traslocata e che non presta servizio continuo, sia obbligato a pagare.

Quindi io credo che se si riconosce necessario un regolamento, debba pure riconoscersi la necessità che questo sia fatto, sentiti i comuni interessati.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Prego l'onorevole Senatore Galvagno di leggere l'articolo 55 bis e l'articolo 55 ter che furono appunto concertati coll'onorevole Ministro dell'Interno, secondo la conoscenza che si aveva dall'Ufficio Centrale e dallo stesso Ministro, degli inconvenienti che erano sorti nell'applicazione della legge precedente.

In essi è stabilito che il Ministro deve ogni anno, nel mese di ottobre, dare avviso al comune del numero delle guardie che vuole aggiungere alle guardie già stabilite, acciò possa quest'aumento essere compreso nel bilancio.

È inoltre stabilito che deve indicare i motivi per cui si fa l'aumento, acciò il municipio abbia mezzo, se ha giuste ragioni da rappresentare al Governo, di poterlo fare.

Non si è creduto di andar più oltre, cioè di dare ai comuni un diritto di opposizione assoluta, in quanto

che incumbendo al Ministro dell'Interno la responsabilità del servizio di sicurezza pubblica, conveniva che, in fine dei conti, la determinazione dell'aumento fosse lasciata al suo prudente arbitrio.

Noi non temiamo che questo prudente arbitrio possa degenerare in abuso, quando il diritto di presentare osservazioni è formalmente dato dalla legge ai municipi e che il Ministero è tenuto a sentirli.

Quindi è impossibile moralmente che un Ministro costituzionale vada contro alla realtà dei fatti per puro capriccio.

Coll'articolo 55 *ter* poi si è stabilito che il Ministro debba consegnare in fine dell'anno lo stato delle giornate di presenza che si consumarono realmente per il servizio nel territorio del comune, e si è detto che se questo numero è maggiore del decimo di quello che fu realmente stabilito, debba esservi compenso. Si è prescritto il decimo per dare una certa larghezza al Ministro ed all'amministrazione della sicurezza pubblica di servirsi degli agenti di forza per bisogni dell'amministrazione, ma si è posto un limite approssimativo alla quantità delle spedizioni che, fatta la media, possono occorrere. Se ne è posto anche uno che permettesse al Ministro di provvedere nelle generalità dei casi a tutto il servizio senza pericolo di dover mancare alla fine dell'anno dei fondi occorrenti.

Il Ministro sarà naturalmente obbligato a subire una certa misura, perciò l'Ufficio crede che questo sia sufficiente per lo scopo che si ebbe in mira di raggiungere.

Senatore Galvagno. Ringrazio l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle spiegazioni che mi ha date. Riconosco che aveva preso sbaglio in quanto che leggendo soltanto il progetto presentato dal Ministero, non aveva fatto attenzione ai due articoli addizionali. Sono tuttavia ben lieto di avere provocato le spiegazioni che furono somministrate, e mi rimetto interamente a quanto è stato detto al proposito dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 54 che ho letto

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

LV. (Art. 147.)

« La retribuzione dovuta ai bassi ufficiali e guardie di pubblica sicurezza, sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro.

» Questi comuni provvedono interamente al casermaggio. »

(Approvato.)

LV bis.

« Il Ministero dell'Interno volendo variare il numero delle guardie di sicurezza pubblica stabilite in un co-

mune, deve avvertirne il comune prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo Bilancio.

» Esso deve comunicare al comune i motivi che lo hanno indotto a decretare l'aumento, onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie. »

(Approvato.)

LV *ter*.

« In fine d'ogni anno il Ministero deve comunicare ai Municipi lo stato delle giornate di presenza delle guardie che stansero realmente nel corso dell'anno compensate pel servizio prestato nel loro territorio.

» Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che impertirebbe il numero di guardie attribuite al Comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota. »

(Approvato.)

LVI. (Articolo aggiunto.)

« Rimane sospesa l'applicazione nelle provincie napoletane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute nel capo XI, titolo I. »

(Approvato.)

LVII. (Articolo aggiunto.)

« I camorristi sono annoverati tra le persone sospette, e quindi soggette alle prescrizioni del capo XIV, titolo I.

» Il camorrista che, citato per essere ammonito, si rende contumace, e quegli che dopo l'ammonizione persiste nella camorra, incorrerà nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto. »

Senatore Stotto-Pintor. Sarei grato all'onorevolissimo Ministro dell'Interno se, colla usata sua cortesia, volesse favorirmi qualche spiegazione. I camorristi, nome turpe di turpissimo vizio. Sapete voi, o Signori, che sono i camorristi? Io non lo so. Che è la Camorra? Non lo so.

Interrogo il Codice penale, e non risponde. Cerco la definizione e non la trovo. È un reato indefinito e indefinibile. Non è un reato, è un complesso di reati; è la possibilità, anzi la probabilità, anzi la propensione a commettere reati.

Ma dunque! perchè non trovo io in una legge di pubblica sicurezza mentovati i così chiamati mazziniani che avete il torto di temere? i così detti clericali, che avete il torto di piaggiare? E quella gente d'uomini che i Ministri succedutisi l'uno all'altro posero in alto cacciandone quelli che li aiutarono a fare questa magnifica rivoluzione che Italia si chiama ed è?

E notate, o Signori, dimostrazione di grato animo di

uomini beneficiati. Nell'ex reame delle Due Sicilie, dovunque Borbonici sono, sapete voi come servono il Governo? Essi lo servono scontentando e cospirando!

Duole a me più che altro che in una legge di pubblica sicurezza non sia un qualche cenno degli emigrati, nome che mi fa venire, lo dico francamente, i rossori sul volto allorquando io penso che i miei concittadini furono più fiati, forse nella scorsa settimana (e l'onorevole Ministro se l'ha) in procinto di perdere pazienza e lasciarsi andare ad atti indegni di popolo civile; la qual cosa (« se lei tenga bene a mente l'onorevolissimo Ministro), tosto o tardi avverrà se egli anche in quella classe d'uomini che io appello rispettabili, perocchè sono vittime dell'amor patrio, bersaglio di sfrenate tirannidi, non saprà o non vorrà sceverare il grano dal loglio.

Le spiegazioni ch'io chieggo al signor Ministro sono queste: che mai s'intende per *camorristi*? Perchè in una legge di pubblica sicurezza non si trova una qualche disposizione per le sette che turbano e minacciano la tranquillità pubblica? Perchè non vi trovo una qualche disposizione soprattutto intorno agli emigrati?

Io confido di avere dalla cortesia dell'onorevolissimo Ministro le spiegazioni che desidero.

Ministro dell'Interno. Mi pare, se non isbaglio, che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor faccia parecchie domande.

Mi pare che domandi la definizione della parola *camorristi*; poi perchè non c'è in questa legge qualche cosa contro i mazziniani e qualche cosa contro i clericali e gli emigrati.

In verità queste domande, quantunque siano molto disparate, si somigliano per una cosa sola, cioè per la difficoltà che vi ha nel rispondere; imperocchè cominciando dall'ultima, farò osservare che quanto ai clericali e mazziniani, in verità non saprei come si potesse introdurre una disposizione nella legge di pubblica sicurezza.

Egli è evidente che se i clericali e i mazziniani fanno atti contro la sicurezza dello Stato, incorrono in qualche disposizione della legge di pubblica sicurezza, o in qualche disposizione delle altre che sono vigenti nel regno. Se non fanno nessun atto contro la sicurezza dello Stato, solo perchè clericali, o perchè mazziniani, io francamente non vedo come si debbano applicare a costoro disposizioni speciali.

Io non mi sarei mai aspettato di avere un eccitamento simile dal Senatore Siotto-Pintor che mi è parso rappresentare sempre in questa Assemblea le idee più avanzate.

Quanto alle disposizioni per tutelare la sicurezza dello Stato, questa legge ne ha alcune nuove le quali appunto riempiono certe lacune di cui fino ad ora abbiamo dovuto lamentare gl'inconvenienti.

Per esempio vi ha disposizioni intorno alle raccolte d'uomini, d'armi e di danaro. È stato questo uno dei mezzi dei quali più facilmente i partiti avversi alle

nostre istituzioni si sono giovati, e noi non abbiamo mai potuto colpire, appunto perchè fin ora non vi erano disposizioni intese a colpirli quando già si esplicavano con atti palesi contro la sicurezza interna dello Stato; ed in quanto a sicurezza esterna, solamente quando si potesse per questi atti essere esposti a dichiarazioni di guerra, o si facessero queste raccolte d'uomini, d'armi o di danaro contro una potenza amica.

Se queste disposizioni non paiono sufficienti, il signor Senatore Siotto-Pintor non ha che a proporre altre, e tanto l'Ufficio Centrale, quanto il Ministero le esamineranno, e saremo pronti ad accoglierle se vedremo che provvedendo alla sicurezza dello Stato non urtino contro i principii fondamentali delle nostre istituzioni e della nostra legislazione.

Quanto poi agli emigrati confesso che non mi sarei mai aspettato che di essi si dovesse fare una categoria speciale in una legge come questa.

Se il Senatore Siotto-Pintor trova difficile la definizione del *camorrista*, ancora più difficile io troverei la definizione degli emigrati, in quanto potessero essere annoverati fra le persone sospette; poichè per me l'emigrato, in quanto è tale, lungi dall'essere una persona sospetta, è anzi persona che merita grandemente le sollecitudini del Governo e di ogni buon italiano.

Se poi fra gli emigrati, come fra gli altri cittadini e più facilmente anche che fra gli altri cittadini, si annoverano persone per le quali la politica non è altro che un pretesto per favorire cattive abitudini, e specialmente l'amore all'ozio ed al vagabondaggio; ma allora, o Signori, per l'emigrato, oltre le leggi vigenti, vi ha altre disposizioni le quali lasciano molto più libera l'azione del Governo.

Io ho udito spesso lamentare appunto la larghezza delle arbitrarie facoltà che sono lasciate al Governo in ordine agli emigrati.

E a questo proposito io dirò all'onorevole Siotto-Pintor che se la sua Cagliari è stata scelta a residenza per la parte dell'emigrazione che più gli dà a pensare, egli è appunto perchè la popolazione di Cagliari è fra le popolazioni del Regno una di quelle che sa opporre la più ferma resistenza agli eccitamenti dei malvagi che disonorano le fila dell'emigrazione.

Ma questo non basta: io posso assicurare l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ed il Senato, che una Commissione nominata l'anno scorso e scelta appunto nell'emigrazione ha stabilito le basi d'una epurazione che si sta in questo momento compiendo, nello scopo di far che coloro per i quali la politica non è stato altro che un pretesto, siano radiati dal numero degli emigrati, e non sia più dato loro alcun sussidio, e vengano trattati con tutto il rigore che dalle leggi è consentito.

Venendo finalmente ai *camorristi*, io in verità una definizione scientifica della parola non sarei assolutamente in grado di darla; e dirò che quella curiosità che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor con molta ragione ha esternato, mi ha mosso molte volte a domandare

questa definizione a parecchi onorevoli cittadini giureconsulti delle provincie dove questa piaga all'ombra del dispotismo ha pur troppo prodotto i più tristi risultati.

Io ho saputo ed ho veduto io stesso co' miei occhi che cosa sia il camorrista; ma il definirlo scientificamente, come dissi, è superiore alle mie forze: se qualcuno degli onorevoli Senatori, specialmente delle provincie meridionali, potesse in questo aiutarmi, io gli sarei gratissimo, imperocchè riconosco con l'on. Senatore Siotto-Pintor essere un grandissimo vizio di una disposizione di legge il non definire le persone alle quali vuoi applicare.

Io so che il camorrista è quel tale che ritrae ad un tempo e del vagabondo e dell'ozioso; io so che è quell'individuo che commette reati specialmente contro la proprietà e fa minaccia a cittadini, e che costituisce generalmente uno dei più grandi pericoli per la società, uno dei più valevoli apparecchi ai delitti che turbano l'ordine pubblico.

Questi camorristi, questi vagabondi, questi oziosi costituiscono generalmente un'associazione la quale s'impone ai più pacifici cittadini, in guisa da turbarli nei loro negozi pubblici e privati, e si impone presso che sempre colle minacce per fruire d'una parte dei lucri degli onesti.

Io stesso, quando era Ministro dei Lavori Pubblici, ho assistito a Napoli alla distribuzione delle paghe agli operai di quella grande stazione, i quali allora erano in numero di 1,500 o 2,000, ed ho veduto un banco, dal quale l'appaltatore distribuiva la mercede agli operai, ed a piccola distanza un altro banco, al quale i camorristi percepivano da questi una parte del loro salario.

Ora, o Signori, voi mi direte: ma come va che non sapete definire scientificamente questa parola, e che intanto introducete questa speciale disposizione nella legge che ci proponete?

Il motivo è stato questo. Allorquando la legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 fu estesa nelle provincie meridionali per decreto di quelle lungotenenze le quali avevano a Ministri uomini riputatissimi di quelle stesse provincie, l'articolo, che è qui in questo progetto riprodotto, fu da essi aggiunto a quella legge di pubblica sicurezza; ed è a ritenersi non essere ancora giunto il momento di togliere questa disposizione, della cui conservazione tutte le autorità locali e molti Senatori e Deputati di quelle provincie, da me consultati, mi han fatto conoscere la necessità.

Debbo però dire che i progressi che si sono fatti ed i risultati che abbiamo ottenuti sono stati superiori alle nostre aspettazioni; imperocchè mentre la camorra dapprima si infiltrava in tutte le pubbliche amministrazioni ed esercitava la sua turpe industria a capo alto, oggi noi possiamo dire che va ovunque diminuendo e che a mala pena continua segretamente a recare qualche danno e qualche impedimento alle pubbliche

e private amministrazioni: ma pur troppo sebbene in minori proporzioni esiste ancora, ed io affretto coi miei voti il momento in cui questa anormale disposizione potrà essere tolta da questa legge, e desidero vivamente che qualcuno riesca a proporre quello che nè a me nè all'Ufficio Centrale è riuscito; ma per ora io credo che fra i due mali il minore sia quello di conservare questa imperfetta disposizione fra le transitorie, come venne da noi messa, di quello che non sia il disarmare l'autorità di quelle provincie riguardo ad una rea setta, la quale, non ancor intieramente distrutta, impedisce grandemente lo sviluppo del pubblico benessere ed il consolidamento della pubblica sicurezza in quelle interessanti provincie.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Io ringrazio il signor Ministro delle date mi spiegazioni, lo ringrazio più ancora delle belle parole profferite a lode della mia città nativa, e mi restringerò a pregarlo di voler diminuire nell'isola il numero degli emigrati.

Non ha molto erano nelle carceri di Cagliari 63 emigrati per reati avventuratamente fra noi sconosciuti. Noi ne abbiamo seicento; e seicento, sig. Ministro, mi paiono troppi. (ilarità.)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Rispondo al Senatore Siotto-Pintor che spero che i suoi voti saranno esauditi e che questo numero sarà diminuito, perchè le epurazioni che, come ho detto, si stanno facendo, si applicheranno più agli emigrati che risiedono a Cagliari che non a quelli che risiedono nelle altre Provincie, giacchè, lo ripeto, l'emigrazione di Cagliari è la peggiore.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Prego l'onorevole Presidente di voler osservare che nella stampa dell'articolo 56 che abbiamo votato è occorso uno sbaglio di citazione; invece di dire nel capo XI, titolo primo, vi deve dire nel capo XII, senza parlare di titolo.

Presidente. Essendo un errore materiale di stampa, io credo che non vi sarà difficoltà a ritenere la correzione come ammessa e non sarà il caso di tornarlo a votare.

Non essendovi osservazione, ritengo la correzione come ammessa dal Senato, e si scriverà Capo XII invece di XI, senza indicazione di titolo.

Ora, se non si domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 57 che ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

LVIII. (Articolo aggiunto.)

« Il Governo del Re, mediante reali decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle, mantenendo però l'attuale ordinamento per la città di Napoli. »

(Approvato.)

LIX. (Articolo aggiunto.)

« È provvisoriamente mantenuto in vigore il regio decreto 16 gennaio 1860 in quella parte che riflette il diritto delle guardie di pubblica sicurezza alla pensione di riposo, e l'ammontare della medesima. »

Ministro dell'Interno. Chiederei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Nell'art. 7 sono enumerati gli agenti di pubblica sicurezza, e vi sono i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri. Di più è detto:

« Il Ministro dell'Interno, d'accordo con quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici, può anche, per speciali servizi, attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche, delle strade ferrate ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento. »

L'Ufficio, nella sua Relazione, non propone altra modificazione all'articolo 7; sebbene si potrebbe fra gli agenti di pubblica sicurezza annoverare i baracelli di Sardegna e sebbene non sia impossibile che sorgano altre istituzioni particolari ai cui agenti con eguale ragione si potrebbero dare attribuzioni di sicurezza pubblica.

Ora avevo considerato che quando io proposi la legge di pubblica sicurezza non era ancor ben determinato il Ministero intorno alla convenienza di sopprimere o riordinare le compagnie di militi a cavallo delle provincie siciliane: ma dopo lunghi e maturi studi fu considerato che meglio valesse riordinarle, perchè si era veduto che quelle compagnie erano veramente per la loro organizzazione in condizioni completamente contrario alle proscrizioni delle leggi e regolamenti vigenti, e che vi si erano introdotti molti elementi che costituiscono piuttosto un pericolo per la sicurezza pubblica di quella che un titolo, come avrebbe dovuto; e i comandanti, molti almeno di essi, non avevano prestata la cauzione voluta dalle leggi e dai regolamenti fondamentali di quella antica istituzione. Si pensò adunque che nella difficoltà di accrescere in breve tempo i carabinieri reali, il pericolo che vi ha ad accrescere quella benemerita arma in proporzioni troppo considerevoli in un breve spazio di tempo ed alla difficoltà di far sì che conoscessero il paese quanto lo conoscono gli antichi membri di queste compagnie, fu pensato, dico, che fosse miglior partito il riordinarle; quindi si tenne in

questo momento riordinando queste compagnie. Là dove questo riordinamento non sarà possibile saranno soppressi, ed i carabinieri ne prenderanno ad esercitare le funzioni.

Ora avrei proposto all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale un'aggiunta come articolo transitorio, per la quale si riconoscesse la qualità di agenti anche alle compagnie di militi a cavallo della Sicilia. Ma l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi fa osservare credere egli che questo non sia necessario, e che le leggi già vigenti in proposito non siano abrogate dalla legge attuale.

Io mi acquieto a questa sua osservazione, e non insisto sopra la proposta di aggiunta: solo ho creduto bene di fare questa dichiarazione al Senato perchè sia bene inteso che restano queste transitoriamente nelle condizioni nelle quali si trovano per le leggi e per i regolamenti esistenti, che non sono nominativamente abrogati dalla presente legge.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Sembra a noi che siccome i militi a cavallo di Sicilia sono un'antichissima istituzione, la quale ha le sue regole speciali nei provvedimenti dei governi cessati, non sia il caso di fare nessuna disposizione in questa legge, che ne valga a consacrare l'esistenza, né valga in certo modo a modificare le condizioni loro.

La menzione che se ne facesse avendo pochi elementi, come si hanno, per apprezzare tutta la natura del servizio che fa, potrebbe esser pericolosa.

Noi riteniamo che sia molto meglio lasciare le cose nel loro stato attuale, e non crediamo dubbio che saranno riconosciuti come agenti di sicurezza pubblica da tutti i tribunali dell'isola.

Presidente. Metto ai voti l'art. 59.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Mi pare che nei ragionamenti che precedono il progetto dell'Ufficio Centrale si accenni, che resta abolito l'obbligo alle persone di servizio di munirsi di un libretto, come esisteva in altra legge vigente in questa parte d'Italia.

Ora osservo che quest'obbligo è portato dall'art. 28 della legge 13 novembre 1859.

Se effettivamente fosse intenzione dell'Ufficio Centrale di abolirlo, io credo che bisognerebbe comprendere anche l'art. 28 fra quelli che rimangono soppressi.

Ministro dell'Interno. Faccio osservare all'onorevole Senatore Giovanola che nell'art. 60 sono notati come soppressi tutti gli articoli, i quali non sono modificati da altri articoli compresi nella emendazione che il Senato ha già votato.

Nell'art. 60 sono compresi gli articoli che s'intendono soppressi, e rimangono per conseguenza intatti gli ar-

ticoli della legge per i quali non è stata proposta nessuna emenda.

Cogli articoli che il Senato ha già votato, e che sono contrassegnati con numero romano, rimangono poi non soppressi, ma modificati quelli i quali appunto da qualcuno degli articoli già votati sono stati modificati.

Ora questo è il caso precisamente dell'articolo 28. Se l'onorevole Senatore Giovanola e gli onorevoli membri del Senato vorranno darsi la pena di ritornare alle pagine 38 e 39 troveranno che ivi è l'art. XII, e in parentesi (art. 28) il quale dispone così:

CAPO IV. — Denunce di operai, forestieri ed altri.

« Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, o a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal Regolamento.

» In questo libretto dovranno essere iscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio e del domestico. »

Ora s'intende bene che la differenza che passa tra la disposizione dell'art. 12 e quella dell'art. 28, al quale è sostituito, consiste appunto in ciò, che mentre nella disposizione dell'art. 28 era obbligatoria la domanda del libretto, nell'art. 12 è unicamente obbligatorio il rilascio del libretto dall'autorità, ogui qual volta sia domandato da una delle persone che sono designate in questo articolo.

Dietro questa modificazione dell'art. 28 era naturale che venisse a cadere la necessità delle disposizioni coercitive che erano comprese negli articoli successivi, i quali perciò rimangono....

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro ci aiutano ad interpretare l'intenzione della legge, ma sta sempre che nell'art. 28 si contiene un precetto, un'obbligazione agli operai di munirsi di libretto, e nell'art. 12 questa obbligazione non è punto rievocata.....

Presidente. Scusi, signor Senatore, mi pare che si potrebbe votare prima l'art. 59 che non riflette....

Senatore Giovanola Ma si parla solo dell'obbligo agli agenti del Governo di rilasciare il libretto; epperò mi confermo nel pensiero che questa dichiarazione non sia inopportuna per la retta intelligenza della legge che stiamo votando.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. È ben dichiarato che gli articoli emendati sono sostituiti agli altri articoli i quali cessano.

Presidente. Ritene il Senato che tutte le osservazioni che sono state fatte non colpiscono l'art. 59.

L'articolo 59 non ha sofferto nessuna specie di proposta di emendamento.

Dunque lo metto puramente e semplicemente ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

LX.

« Sono soppressi gli articoli seguenti della legge 13 novembre 1859.

» Art. 10, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 75, 83, 87, 117, 118, 129, 131, 132, 136, 143, 144. »

(Approvato.)

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Mi pare questo il luogo di proporre una aggiunta, prima che si venga a dichiarare quali leggi cessino colla promulgazione della presente.

Discutendosi l'altro giorno l'articolo 25, l'onorevole Senatore conte Di Revel diceva: se si trovasse in una legge contro il brigantaggio, io intenderei questa disposizione. Soggiungeva l'onorevole Senatore Coppola: badate, o signori, che non si tratta qui di una legge temporaria, provvisoria, ma sibbene di una legge organica della sicurezza pubblica, duratura, perpetua.

Voi avete a conciliare due grandi principii, il principio della sicurezza pubblica col principio immutabile della libertà.

L'Ufficio Centrale faceva buone in parte queste ragioni, e lo stesso onorevole signor Ministro dell'Interno non ne disconosceva fino ad un certo punto il valore.

Mentre si disputava quindi e quindi con qualche contenzione d'animo, io andava ruminando nella mia mente se non fosse modo di trovare il mezzo di quella tanto vagheggiata conciliazione, dappoiché se noi tutti dobbiamo volere le libertà costituzionali, dobbiamo pure volere e vogliamo che resti al Governo la pienezza della forza. Ma, dico il vero, udendo l'onorevole signor Ministro scongiurare il Senato a voler mantenere l'articolo tale quale era, esitai a proporre questa mia aggiunta e stimai prudenza il tacere.

Ora poi sbollita la foga di quelle discussioni, è mio pensiero di proporre un emendamento col quale, senza toccare punto né poco a quello che il Senato ha già deciso nell'art. 25, stimo che si possano conciliare quei due principii opposti e non contrarii ai quali veniva accennando l'onorevole Senatore Coppola.

Il signor Ministro ci faceva notare le circostanze straordinarie, anormali di un paese che esce dalla rivoluzione. Egli disse una grande verità, ma questo appunto mi è arca quasi sicura che egli vorrà accettare l'emendamento mio.

Considerate, o Signori, che il diritto che noi abbiamo dato ad una miriade di ufficiali non solo, ma di agenti semplici di sicurezza pubblica, è senza dubbio pericoloso. Esso è per di più dannoso, se quella disposizione si intenda ordinata a regola perpetua di go-

verno. Noi non dobbiamo, noi non vogliamo rinnovare la sospettosa e trepidante politica del Governo della Ristorazione.

Ieri sera mi avvenni, per caso, a leggere un fatto del signor Vittor Hugo quando, giovane ancora, colla sua moglie, con una figliuolina nella culla e colla cameriera viaggiava in una berlina da Parigi a Saint-Point per visitarvi il suo amico Alfonso Lamartino, in compagnia di Carlo Nodier. Giunto a Essonue, Vittor Hugo si discostò alquanto dalla comitiva.

Udite la descrizione del fatto che ne fa la gentile scrittrice delle *Memorie* di Vittor Hugo: « Egli aveva dimenticato il suo passaporto a Parigi, e poco mancò che non gliene toccasse una ingrata avventura. Era egli smontato per salire la posta del Vermanton e correva come esploratore sopra un dirupo... Egli era biondo ed esile, il suo abito di traliccio bigio ringiovaniva d'avvantaggio i suoi 20 anni ed egli aveva l'aspetto di uno scolare in vacanza. Alcuni gendarmi che egli scontrò gli chiesero che volesse dire il nastro che portava all'occhiello. Rispose che voleva dire *Legion d'onore*. Replicarono che non si dava la croce ai ragazzi (*Harité*) e gli chiesero di mostrare il passaporto dove doveva essere comprovato il diritto di portare il nastro. La mancanza di passaporto confermò il loro sospetto ed arrestarono quell'usurpatore di decorazioni. (*Harité*.)

Per fortuna il Nodier aveva 40 anni; egli trasse là correndo, e disse ai gendarmi: il signore è il celebre Vittor Hugo.

I gendarmi, che probabilmente non avevano mai udito questo nome, non vollero parere ignoranti e lasciarono in libertà il prigioniero facendogli le loro scuse. Il passaporto speditogli da Parigi raggiunse il viaggiatore a Verdun, e Vittor Hugo poté essere giovane senza pericolo. (*Harité*.)

Ora io domando: che sarebbe avvenuto se Vittor Hugo non fosse stato celebre a 20 anni? Se non fosse sopravvissuto il signor Carlo Nodier? Se i gendarmi non si fossero curati di parere ignoranti? Voi vedete, o Signori, ch'ei non avrebbe fatto una molto sollazzevole villeggiatura. (*Harité*.)

Egli è vero che voi avete aggiunto nell'articolo XXV alla voce *passaporti* le altre o *attestazione di persona dabbene*, o documento sufficiente a stabilire l'identità della persona.

Ebbene, il segno, la medaglia senatoria non valsero a me neppure presso la Banca nazionale di Milano. Io vi andai portatore di una cambiale. L'ufficiale a me: Chi è? Rispondo col mio povero nome e col mio casato. Replica: Di qual guisa prova che Ella sia appunto quello che afferma di essere? Non essendo la mia statura molto avvantaggiata (*si ride*) mi rizzai sulla punta dei piedi mostrando la mia medaglia (*Harité*.) Non basta! Come, disse io, e perchè non basta? Crede Ella gran fatto probabile che io abbia ad un tempo sottratta la carta di credito e rubata una medaglia per venire a truffare alla Banca nazionale due migliaia di

lire? Ritiene per cosa possibile che un Senatore abbia dato a portare la sua medaglia ad un altro che non sia Senatore? Eh! Signore, rispose, in questi tempi tutto è possibile. (*Harité generale*.) Ed in parte aveva ragione. Io dovetti salire le scale per abbozzarmi con quel cortese direttore cavaliere Caponago. Ma avendo per via incontrato un usciere dell'amministrazione il quale mi conosce, ridiscesi con lui, fece testimonianza della mia persona, e la parola di un usciere, o Signori, valse più delle parole di un uomo che aveva in mano una cambiale, nel petto una medaglia, e che asseriva di essere Senatore del Regno. Riassumendo, o Signori, io dico che non si può contendere che abbiamo dato ad una miriade d'ufficiali di sicurezza pubblica dei diritti che possono essere pericolosi assai.

Ora quale è mezzo della conciliazione tanto desiderata tra la necessità della sicurezza pubblica ed il principio della libertà? A me pare che non possa essere fuor questo, di dare cioè a questa disposizione il carattere di legge transitoria. Se voi accetterete un emendamento col quale si dica che l'articolo 25 è duraturo, pognamo, sino al 1° gennaio 1867, voi avrete conciliato i due principii, perchè chiunque legga questa disposizione vede che non vi sta siccome formante parte di un Codice duraturo, di uno stato normale, ma come di una condizione straordinaria di cose, mutando la quale, dovrebbe essere mutata la disposizione della quale parliamo. Io propongo adunque la seguente aggiunta: « La disposizione dell'art. 25 è duratura insino al 1° gennaio 1867. »

L'Italia non sarà entrata ancora in uno stato normale nel 1867? Il Parlamento allargherà il tempo di questa disposizione. Quello che importa, a parer mio, è di mostrare al paese che la disposizione non è che transitoria, non ha una condizione di vita perpetua e duratura.

In tal modo io credo che si sarà conciliata la necessità di dare forza al Governo colla necessità di assicurare il principio delle libertà costituzionali.

Presidente. La proposta del Senatore Siotto-Pintor tenderebbe a rendere provvisoria la disposizione dell'art. 25.

Sarebbe stato però desiderabile che questa sua proposta fosse seguita durante la lunga discussione che precedette l'adozione di quell'articolo.

Senatore **Siotto-Pintor.** Non ne ho avuto il coraggio a fronte dello scongiuro del signor Ministro dell'Interno, per cui non sperava guadagnarmi il voto del Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se la proposta del Senatore Siotto-Pintor è appoggiata.

(Appoggiata.)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ancor meno, che la soppressione potrei accettare l'aggiunta del Senatore Siotto-Pintor; imperocchè si verrebbe a modificare un arti-

colo che contiene una disposizione che è strettamente legata con parecchie altre disposizioni della legge stessa, e senza la quale parecchie altre dovrebbero essere sostanzialmente modificate. Darle forza obbligatoria solamente per breve tempo io credo guasterebbe completamente l'economia della legge: o dirò di più sarebbe un dare un'importanza principale ad una delle considerazioni, che nel discorso che già ebbi a fare al Senato intorno a questo punto, erano, secondo me, affatto secondarie.

Il Senatore Siotto-Pintor ha dato qualche importanza a quello, che egli volle chiamare scongiuro nella fine delle poche parole (non oserei chiamarlo discorso) che io dissi in quell'occasione al Senato, quasi avessi voluto fare appello agli affetti piuttosto che alla ragione.

Questo io non farò mai in nessuna assemblea, non lo farei in una legge di questa natura, tanto meno lo farei in Senato.

Io esposi le ragioni per le quali io credeva che quella disposizione fosse indispensabile in una legge di pubblica sicurezza: quelle ragioni le credo indipendenti anche dalle condizioni attuali del paese.

Le condizioni attuali certamente rafforzano quelli argomenti; ma ripeto che io credo che quella disposizione sia l'unico modo per il quale si possano recare ad effetto anche la maggior parte delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Io me ne appello a molli dei magistrati che qui siedono e sono certissimo che mi risponderanno, come senza dare un mezzo per constatare l'identità della persona, riesca cosa impossibile l'eseguire i mandati anche dell'autorità giudiziaria.

Io desidero che venga un giorno nel quale si possa, non solo questa, ma anche altre disposizioni della attuale legge di pubblica sicurezza, modificare: sono convinto che l'esperienza dimostrerà la necessità di modificarne parecchie; ed io credo che allora non sarà precluso a nessuno, nè ai Ministri, nè ai Senatori di proporre le soppressioni, o fare le modificazioni all'uno od all'altro articolo di questa legge: ma venire oggi ad introdurre un articolo per il quale sarebbe esautorata una delle disposizioni le più fondamentali di questa legge, parmi un atto che non sarebbe conveniente quando noi vogliamo una delle leggi organiche del nostro paese.

Finalmente poichè l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ha voluto raccontare un fatto, anch'io non voglio essere da meno di lui, e ne racconterò un altro; ed è, che a me medesimo è accaduto di essere arrestato in Francia da due gendarmi mentre faceva una corsa geologica, ed era vestito in un modo, che veramente io non seppi dar torto ai gendarmi; i quali non avendo trovato sopra di me nessun mezzo di certificare la mia identità, vollero condurmi davanti al *maire* del villaggio, davanti al quale mi fu facile dimostrare esser io un giovane studente che faceva una corsa geologica. Ma mi rammento che tornato a Parigi, poco dopo parlando con alcuni miei compagni e professori, intesi

che un distinto geologo era stato pochi giorni avanti arrestato vicino ad un paese e condotto davanti al *maire*; e mentre si trovava là, e giustificava la sua identità, che gli fu facilissimo constatare, venne condotto un altro arrestato per la stessa ragione di non aver potuto giustificare la sua identità: ed essendosi quel professore trattenuto nel paese seppe poi che quest'altro che era nell'identica condizione di lui, non era nient'altro che un forzato che era evaso dal bagno di Brest. Ora io dico, se si commise l'errore di arrestare questo distinto geologo si prese il forzato, che era evaso dal bagno; e che senza questa disposizione se la sarebbe gradatamente svignata sino alla frontiera, dove si sarebbe posto in salvo.

Ripeto che credo, che possa venire il giorno nel quale fatta l'esperienza, qualora il governo coi regolamenti non provveda a che non si facciano abusi per l'applicazione di questo articolo, si possa venire a proporre di riformarlo; ma il venire con un articolo transitorio a proporre che questa disposizione debba durar per poco tempo, sarebbe il peggiore di tutti i provvedimenti che si potrebbero proporre. E dirò di più, credo che guasterebbe l'economia della legge perchè quando si modificherà la disposizione dell'articolo 25 contemporaneamente si modificheranno molte altre disposizioni di legge, che senza l'art. 25 sarebbero completamente inutili ed inefficaci.

Senatore Siotto-Pintor. Quando il signor Ministro rigetta la mia aggiunta io recedo.

Presidente. La proposta del Senatore Siotto-Pintor essendo ritirata, passo all'art. 61.

LXI.

« *Soppresso il capo VII che riguarda il commercio di libri e stampe, il capo VIII diviene VII, il IX VIII, e così di seguito.*

» *Sono soppressi i capi XVIII e XIX.*

» *Delle rubriche non sono mutate altre che quelle dei capi IV e XI, il quale ultimo è il X del nuovo testo.* »

Tutto questo non è altro che una direzione.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. È una direzione come c'è già in un capo precedente, e serve per un'indicazione che si deve avere per la stampa della legge.

Presidente. Dunque non è altro che un'indicazione la quale scomparirà quando sarà composto il corpo intiero della nuova legge.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Bisogna però che questo faccia parte anche della legge perchè non è che in virtù di una legge che si sopprimono tutte queste disposizioni.

Presidente. Si voterà ora, ma scomparirà quando la legge sarà composta definitivamente.

« *Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge del 13 novembre*

1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento sulla pubblica sicurezza.

» È pure abrogata la parte prima del regolamento di polizia 22 ottobre 1849 in vigore nelle provincie toscane. Continuerà però ad aver nelle medesime forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le parti nelle quali non è contrario a questa legge.

» È mantenuta nelle provincie napoletane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e gli impenitenti. »

Credo che sia nelle ultime parole occorso un errore e che si debba dire degli impenitenti e non gli impenitenti.

Senatore Di San Martino, Relatore. Sì, sì degli. Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Quanto all'ultimo alinea dell'articolo 61, la ragione per la quale è stato introdotto nella presente legge è questa: con decreto luogotenenziale, avente forza di legge, e col quale venne applicata alle provincie napoletane la legge 13 novembre 1859, fu abrogato il decreto dell'11 ottobre 1826 relativo alle sepolture dei suicidi e degli impenitenti. Nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati che esaminò il progetto per la estensione a tutto il regno della legge 13 novembre 1859, fu introdotto quest'alinea perchè fu manifestato il dubbio che venendo a cessare di aver vigore il decreto luogotenenziale del 1861, potesse riprendere vigore il decreto 11 ottobre 1826.

Io, a dire il vero, non lo credeva; ma nel dubbio, ho creduto meglio di mettere questa clausola, essendo troppo odiosa la disposizione del decreto dell'11 ottobre 1826.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti....

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io non voglio muovere una questione religiosa su quest'articolo, ma solo una questione d'ordine pubblico; intendo, cioè, osservare quanto ai suicidi ed agli impenitenti, che se non si curano essi stessi della sepoltura cattolica, non ci sarà un motivo per forzare le autorità ecclesiastiche a dare loro ricetto nel camposanto, a celebrare le funzioni religiose che si celebrano dalla chiesa per tutti gli altri defunti.

Io temo che facilmente nascerebbero inconvenienti forse peggiori di quelli che si vogliono evitare; ed è solo in vista della possibilità di tali conflitti e delle loro conseguenze, ch'io faccio queste osservazioni.

Presidente. Se non si domanda più la parola, pongo ai voti l'art. 61 che ho letto, colla correzione grammaticale indicata.

Chi approva l'articolo 61 nella conformità anzidetta, sorge.

(Approvato.)

Senatore Castelli E. Prima che si passi allo squittinio segreto, domanderò la parola...

Presidente. Prima dello squittinio, si deve ancora votare la tabella.

Senatore Castelli E. La votazione degli articoli essendo terminata, ed intendendo io di proporre una aggiunta ad un articolo, credo che sia questo il momento opportuno per la mia proposta.

Presidente. In questo caso ha la parola il Senatore Castelli E.

Senatore Castelli E. Io intendo proporre un'aggiunta all'articolo 50 per togliere il dubbio che potesse sorgere che siasi voluto derogare ad un'espressa disposizione del Codice penale.

L'articolo 5 dice:

« Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 43, 60, 66, 119, 122, 123 della legge del 13 novembre 1859 e XI bis, XIII, XV, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXIX, XLII, XLVI, XLVII, XLVIII delle presenti aggiunte. »

L'ultima di queste contravvenzioni sarebbe quella che si riferisce all'articolo 48 che abbiamo pur votato, e che è relativo in primo luogo al porto d'armi proibite, senza un permesso rilasciato dall'autorità politica.

Ora l'articolo 462 del Codice penale prevede già questa trasgressione e la punisce colla pena della multa estensibile a lire 200. Se noi lasciassimo ora l'articolo 50 tal quale è, senza maggiore spiegazione, ne verrebbe questo assurdo che mentre questa trasgressione è punita dal Codice colla sola multa limitata ad un maximum di lire 200, in forza di questa legge si potrebbe punire con tre mesi di carcere; differenza enorme che certamente il Senato non ha voluto introdurre, e che nemmeno fu nella mente nè del signor Ministro, nè dell'Ufficio Centrale.

Essendo dunque ciò passato inosservato, io credo vi si possa facilmente rimediare con una semplice aggiunta da porsi in fine del detto articolo 50, la quale sarebbe così concepita: « ferma però pel caso previsto nella prima parte dell'ultimo dei citati articoli la disposizione dell'articolo 462 del Codice penale. »

Con questa aggiunta ne verrebbe che le trasgressioni indicate nel primo e secondo alinea di questo articolo, che sono più gravi della prima parte, potrebbero essere punite fino a tre mesi di carcere, e nulla si innoverebbe quanto al semplice porto d'armi che il Codice penale vuol punito colla sola multa.

Io spero che per parte del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale non si farà difficoltà a che venga la mia aggiunta accolta, malgrado sia già l'articolo 50 stato votato, perchè così sarebbe tolto ogni equivoco nella legge.

Ministro dell'Interno Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io effettivamente ringrazio l'onorevole Senatore Castelli di aver proposta questa aggiunta, la quale rimedia ad un errore in cui era incorso, perchè nel citare quell'articolo, che stabilisce le penalità, aveva presente solo la seconda parte dimenticando la prima: forse avrei dovuto fare due articoli dell'articolo a cui alludeva; con tale aggiunta vi si rimedia egregiamente, epperò pregherei il Senato a volerla accogliere.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta; era già suo pensiero che non si potesse derogare con questa legge al Codice penale.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Mi sembra che il Codice penale non sia pubblicato in tutte le parti d'Italia. In molte provincie vi sono alcune disposizioni che colpiscono il porto d'armi illegale; ma volendo applicarle a tutte le provincie d'Italia, credo sia il caso di adottare un'espressione un po' più generica e soprattutto non citare l'art. 462 del Codice penale non vigente in tutte le varie parti d'Italia.

Quindi pregherei l'onorevole preopinante a voler modificare la sua proposta in questo senso.

Senatore Castelli Edoardo. Veramente la osservazione dell'onorevole Senatore preopinante non è priva di fondamento, sebbene il Codice penale sia pubblicato in tutta Italia, eccettuata la Toscana.

Però non essendo eccettuata che la Toscana, si potrebbe mettere un'indicazione maggiore.....

Ministro dell'Interno. Siccome si è detto in altro luogo: *ferme le disposizioni delle leggi penali*; così ove si adottasse la stessa formola, questa mi parrebbe rispondere alle osservazioni testè fatte.

Senatore Castelli Edoardo. Esaminando il Codice penale Toscano, si troverà certo l'articolo col quale è proibito il porto d'armi; trovarlo noi lo indicheremo come abbiamo indicato quello del Codice penale attuale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Dicendo: *Salve le disposizioni delle leggi penali*, mi pare che basti.

Ministro dell'Interno. Raimenterà il Senato che ieri vi fu una discussione intorno a queste parole; ed era appunto nell'articolo relativo agli arruolamenti, che dice: *Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, raccolta di uomini ecc. ecc. e salve le disposizioni delle leggi penali.*

Ora mi pare che qui pure si potrebbe dire: *ferme le disposizioni delle leggi penali.*

Presidente. Darò lettura al Senato dell'articolo 462 del Codice penale a cui si riferisce la proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

« Mediante l'osservanza dei regolamenti di pubblica sicurezza è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura.

» I trasgressori sono puniti colla pena della multa estensibile a lire duecento. »

Il signor Senatore Edoardo Castelli mi trasmette un'altra redazione.

Darò lettura dell'aggiunta ora concertata tra il signor Senatore Castelli e l'Ufficio Centrale.

« Ferme però le disposizioni delle vigenti leggi penali pel caso previsto nella prima parte dell'ultimo dei citati articoli. »

Metto ai voti quest'aggiunta all'articolo 50, che è già stato votato.

Cbi l'approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Veniamo ora alla Tabella che è stata questa mattina distribuita ai signori Senatori.

Tabella N. 1 degli stipendi degli uffiziali di pubblica sicurezza.

(Art. LIII delle modificazioni).

Questori	L. 5000
Ispettori di questura	» 3200
Delegati di prima classe	» 3000
Ispettori di sezione di prima classe	» 2800
Ispettori di sezione di seconda classe	» 2400
Delegati di seconda classe	» 2500
Delegati di terza classe	» 2000
Delegati di quarta classe	» 1500
Applicati di prima classe	» 1200
Applicati di seconda classe	» 1000

Senatore Capriolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo. Nella Tabella annessa alla vigente legge del 13 novembre 1859 havvi un'ultima classe di delegati a cui vien corrisposto lo stipendio di L. 1200.

Quest'ultima classe si trova soppressa nella tabella che ora discutiamo. A mio avviso per tale ommissione ci sarebbe pericolo che l'esercizio della pubblica sicurezza in avvenire non abbia a costar di più che non ha costato fin qui.

Forse si potrebbe dire che per l'esercizio di questi uffizi potrebbero richiedersi gli applicati di prima classe, a cui appunto è corrisposto lo stipendio di lire 1200. Ma se vogliamo che questi applicati esercitino l'ufficio di delegati, non vedo ragione per cui si sarebbe cangiato il nome: tanto valeva lasciar delegati con 1200, che mettere applicati con 1200; tanto più che questa modificazione di nome potrebbe sollevare un dubbio di qualche gravità.

Nell'articolo 5 già votato dal Senato è detto:

« Presso gli uffizi di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione. »

Questo articolo 5, parlando espressamente di *delegati di pubblica sicurezza*, resterebbe dubbio se si possa

usare degli applicati per assegnare loro l'esercizio degli uffici indicati in questo articolo, e per i quali si accenna tassativamente ai delegati.

A rimuovere questo dubbio, e ad evitare un danno possibile alle finanze, proporrei che si aggiungesse una quinta categoria di delegati, cioè di delegati a lire 1200.

Spero che il signor Ministro e l'Ufficio Centrale vorranno accettare questa mia proposta.

Ministro dell'Interno. Mi pare che la considerazione che l'onorevole Senatore Capriolo desumeva dalla dicitura dell'articolo 5, sia tale da render molto conveniente l'approvazione del suo emendamento, tanto più che il medesimo non potrà poi produrre nessun aggravio; perchè tutto questo dipenderà dalla pianta che sarà fatta.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio non fa opposizione.

Intanto osservo che nella stampa è occorso uno sbaglio in quanto che lo stipendio dei delegati di seconda classe fu indicato in lire 2509 invece di lire 2500.

Presidente. Questa osservazione fu già da me avvertita, giacchè leggendo la tabella aveva già detto 2500, dunque lo sbaglio, che era evidentemente materiale, era già stato riconosciuto e corretto.

Prima di mettere ai voti l'emendamento del signor Senatore Capriolo acconsentito dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale, prego il signor Relatore di volermi dire se è conservata l'ultima categoria degli applicati a lire 1000.

Senatore Di San Martino, Relatore. Sono conservati.

Presidente. Rileggo la tabella con questa modificazione per metterla ai voti.

Questori	L. 5000
Ispettori di questura	» 3200
Delegati di prima classe	» 3000
Ispettori di sezione di prima classe	» 2800
Ispettori di sezione di seconda classe	» 2400
Delegati di seconda classe	» 2500
Id. terza classe	» 2000
Id. quarta classe	» 1500
Id. quinta classe	» 1200
Applicati di prima classe	» 1200
Applicati di seconda classe	» 1000

Metto ai voti questa tabella.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto, prego i signori Senatori di volere dopo esso rimanere ancora nell'aula affinchè si dia passo alla discussione di un brevissimo progetto di legge che è quello relativo alle privative industriali, così domani alle due si potrebbe intraprendere la discussione del progetto per l'estensione

delle competenze in materia criminale ai giudici di Mandamento.

Senatore Vacca. Nell'ordine del giorno sta pure il progetto di legge sul brigantaggio il quale è urgentissimo; in conseguenza vorrei pregare il Senato che laddove creda passare alla discussione di un altro progetto di legge, dia la preferenza a questo.

Presidente. Se il Senato crede dare passo al progetto di legge indicato dal Senatore Vacca bisognerebbe anche discutere un'altra legge che è, dirsi famulativa, quella per l'assegnamento di un milione per opere stradali provinciali nella Basilicata.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io prego il Senato a voler por mente alle parole dette dall'onorevole signor Presidente.

La legge sulle privative non fa che tornare dalla Camera dei Deputati dove il progetto è stato approvato quale era stato adottato dal Senato. Ci sono leggerissime mutazioni di frasi, però l'Ufficio Centrale è unanime nell'accoglierle. Credo quindi che sarebbe un affare di pochi minuti se nessuna osservazione sorgesse. D'altra parte è urgentissimo che questo progetto vada in esecuzione di quest'anno.

Ministro dell'Interno. Io non voglio punto mettermi in lotta coll'onorevole mio collega. Io credo che sarà bene che il Senato voti quest'oggi il progetto relativo alle privative industriali il quale, pare, non darà luogo a discussione. Ma quanto a quello relativo ai giudici di Mandamento, siccome è probabile che questo dia luogo a lunga discussione, io pregherei il Senato di accogliere la proposta dell'onorevole Vacca, di mettere cioè all'ordine del giorno, subito dopo il progetto sulle privative, le due leggi dianzi accennate e che sono tra loro strettamente legate.

Presidente. Allora il progetto di legge per la repressione del brigantaggio e l'altro che in certo modo è famulativo si porteranno all'ordine del giorno di domani.

Avverto il Senato che si metterà in discussione la legge sulle privative industriali.

Intende il Senato di fare due squittinii con una sola chiamata?

Voc. Sì, sì.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

(Vedi Atti del Senato V. 20)

Presidente. Per amore di brevità e trattandosi di materia che non presenta gravi difficoltà, prescindendo dalla lettura preliminare del progetto e dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, leggerò gli articoli.

« Art. 1. La legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno. »
(Approvato.)

« Art. 2. I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concesse dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, semprechè a cura degli interessati vengano iscritti all'Ufficio delle privative presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente, e senza che sieno dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concesso o sino al suo legale annullamento. »

(Approvato.)

« Art. 3. In niun caso la durata dei brevetti e dei privilegi enunciati nell'articolo precedente potrà eccedere quindici anni dalla pubblicazione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le privative iscritte in conformità all'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859, potranno essere estese a tutto lo Stato, sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire quaranta da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti, e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per la validità e per la conservazione dei privilegi industriali dall'anzidetta legge del 1859. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente legge per essere estese a tutto il Regno e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

» Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la do-

manda sarà limitata a quelle Provincie in cui quella privativa non esiste.

» Le domande di attestati completivi di prolungamento e di riduzione di privative esistenti saranno regolate secondo la legge medesima. »

(Approvato.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98 non che i tre ultimi paragrafi dell'articolo 78 e l'ultimo paragrafo dell'articolo 79 della ripetuta legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge.

Intanto rinnovo al Senato l'avvertimento che domani vi è adunanza pubblica alle ore 2, per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Repressione del brigantaggio;
2. Anticipazione di un milione di lire sul Tesoro nazionale per opere stradali nella Basilicata;
3. Competenza in materia penale dei giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario e per modificazioni al Codice di procedura penale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato degli squittinii segreti:

Progetto di legge sulla pubblica sicurezza:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Progetto di legge sulle privative industriali:

Votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

LXVIII.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Parole del Senatore Lauzi* — *Discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio* — *Schiarimenti richiesti dai Senatori Di Pollone e Pareto, forniti dai Ministri dell'Interno e della Guerra* — *Chiusura della discussione generale* — *Emendamento all'art. 1°, proposto dal Senatore Di Pollone combattuto dal Senatore Vacca (Relatore) e dal Ministro dell'Interno* — *Ritiro dell'emendamento Di Pollone* — *Approvazione dell'articolo primo* — *Emendamento all'art. 2 del Senatore Pareto, oppugnato dal Senatore Vacca e dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Reiezione dell'emendamento Pareto* — *Approvazione degli articoli 2 al 5* — *Spiegazioni sull'articolo 6 chieste dai Senatori Di Pollone e Arese, date dai Ministri dell'Interno e della Guerra* — *Approvazione degli articoli 6 all'11* — *Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono anche i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnolfo* legge le lettere dei Senatori Gallina, Belgioioso e Gonnet che domandano un congedo che loro è dal Senato concesso.

Presidente. Il Sindaco di Nizza Monferrato fa omaggio al Senato di numero 80 copie di una *Rappresentanza di quel Municipio intorno al progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta prediale.*

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. A nome del Presidente del

Consiglio, Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili, già approvato dal Senato stesso, e che ora ritorna dalla Camera dei Deputati per alcune modificazioni che da quell'Assemblea vi sono state introdotte.

Essendo assai conveniente che questo progetto vada in esecuzione il più presto possibile nell'interesse dell'unificazione e delle finanze, mi permetterei di pregare il Senato a nome del mio collega di voler incaricare, se così gli piace, dell'esame di questo progetto l'Ufficio Centrale stesso che altra volta ebbe ad occuparsene.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione fatta, a nome del suo collega il Ministro delle Finanze, di questo progetto di legge.

Il Senato ha sentito l'istanza dal signor Ministro fatta, acciocchè questo progetto sia rimandato per lo esame allo stesso Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene altra volta.

Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assente.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. È stato letto tre giorni fa un sunto di petizione che ho avuto lo stesso l'onore di presentare al Senato, per riguardo all'autenticità delle firme, sporta da alcuni professori dell'Università di Pavia, i quali implorano una piccola modificazione all'art. 8 della legge di che si parla e che specialmente riguarda la classe a cui appartengono.

Pregherei la Commissione delle petizioni a voler rimandarla all'Ufficio Centrale incaricato dell'esame di questo progetto di legge raccomandandone l'argomento il più che sia possibile.

Presidente. Di regola le petizioni che si riferiscono ad un progetto di legge che cade in discussione si mandano sempre all'Ufficio Centrale che è incaricato del relativo esame.

Avendo il Senato assentito a che l'esame di questo progetto fosse deferito allo stesso Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene, gioverà avvertire che questo Ufficio mancherebbe di due dei suoi membri attesa la morte del compianto Senatore Jacquemoud e l'assenza per congedo del signor Senatore Guardabassi.

Il Presidente però, usando della facoltà concessagli dal Regolamento, vi surrogerebbe due altri Senatori, e questi sarebbero i signori Senatori Edoardo Castelli e Chiesi; cosicchè l'Ufficio Centrale rimarrebbe composto dei due menzionati Senatori, e dei signori Senatori Gamba, Arnulfo ed Oldofredi rimanenti in ufficio.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.

(Vedi Atti del Senato N. 50)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Se il Senato acconsente prescinderei, secondo il solito, dal dare lettura preliminare dell'intero progetto di legge, e si procederà immediatamente alla discussione generale.

Se non vi sono osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Signori Senatori.

Se contro il mio uso oggi prendo la parola non è certamente per oppormi ad una legge di questa natura, legge che credo utile alla pacificazione delle provincie meridionali; ma trattandosi di una legge eccezionale, trattandosi di una legge che intacca in certi punti le libertà costituzionali, io credo che sia una delle leggi più gravi che si possano discutere e votare nel Parlamento. Quindi prima di deporre il mio voto nell'urna, vorrei pregare l'onorevole Ministro per gli Affari del-

l'Interno di parteciparci quali effetti abbia prodotto la legge del 15 agosto che stiamo per prolungare, migliorandola, sino alla fine del mese di aprile prossimo.

Non istarò certamente a chiedere cosa sia il brigantaggio, poichè ognuno di noi conosce questa orribile piaga. Domanderò piuttosto quali rimedi siasi usati, e quali risultati siasi ottenuti.

Io mi preoccupo grandemente del consumo che si è fatto dei nostri prodi soldati e del danaro, senza ottenere un grande risulamento.

Vedo nella relazione del signor Ministro essersi detto assai brevemente che si ebbero risultati utili; ma egli si astenne dall'enumerarli, e noi non li conosciamo, poichè inferisce tuttora in quelle infelici provincie la stessa piaga del brigantaggio.

Desidero anche avere una indicazione sulla quantità delle forze che attualmente sono impiegate in quelle provincie, mentre ognuno di noi si preoccupa dello stato dell'Europa, ed ognuno di noi si chiede, se mai scoppiasse per avventura una guerra, quale danno sarebbe per lo Stato qualora fossimo ancora obbligati a tenere ivi un compiuto esercito, quale è quello che occupa quelle provincie.

Si parla del poco concorso delle guardie nazionali; vorrei sentire dalla bocca del signor Ministro se questa accusa è fondata e se le guardie nazionali nelle provincie meridionali sono organizzate appieno, se sono armate e se prestano utile sussidio alla forza dell'esercito stanziale.

Domando ancora al signor Ministro se difatti, come ce ne pervengono notizie, le autorità principali, lungi dall'assecondare le cure del Ministero, le contrastano e gli fanno opposizione.

Ripeto, che io non intendo di fare opposizione alla legge; ma prima di votarla credo far cosa utile alla discussione non solo, ma utile al paese, dimandando gli schiarimenti cui accennai, in quanto che l'Europa ci guarda, l'Europa ci crede incapaci di dominare il brigantaggio, ed è necessario che la verità si conosca e dal paese e fuori.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io desidero quindi che il signor Ministro voglia aver la compiacenza di dichiarare:

Quali effetti abbia in realtà prodotto la legge del 15 agosto;

Quale sia lo stato attuale delle provincie infette dalla terribile piaga del brigantaggio; quali forze sieno impiegate nella repressione del brigantaggio stesso; quale direzione abbiano i comandanti militari di tali forze; quale sussidio presti la milizia nazionale alle truppe; quale sia il contegno delle autorità municipali, e finalmente perchè se la legge proposta è utile non se ne domanda la continuazione sino al termine dell'anno, mentre io non posso persuadermi che una legge come quella che si discute possa sortire tutta la sua efficacia,

possa ottenere la necessaria forza con una proroga di due mesi.

Queste sono le cose che io desidero sapere dal signor Ministro; in seguito alle risposte che egli mi favorirà, mi riservo di svolgere maggiormente il mio modo di apprezzare questa legge e di dare poi il mio voto conforme ai dettami della mia coscienza.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Anche io intendevo non di muovere una interpellanza al signor Ministro, ma di chiedergli schiarimenti, e pregarlo almeno di fornirceli prima di votare sulla legge in questione.

L'altro ramo del Parlamento ha proceduto ad un'inchiesta, dietro la quale è stato provato il bisogno di vincere la piaga del brigantaggio nelle Provincie Meridionali.

Io vorrei dunque che con tutta discretezza ci venisse comunicata almeno una parte dei risultati di questa inchiesta.

È vero che non è il Senato che l'ha ordinata, ma è giusto che anche il Senato che deve partecipare al potere legislativo possa sapere le cause che hanno indotto l'altra Camera ad approvare la legge, onde anche noi possiamo conoscerle, per votarla con una maggior cognizione di causa.

Una voce. Fu stampata e distribuita la relazione.

Senatore Pareto. Io chiedo i documenti a questo riguardo, chiedo che di una parte almeno di essi ci sia data copia per giudicare con maggior cognizione di causa del vantaggio e della necessità di questa legge, onde anche noi possiamo avere un'idea dei fatti che hanno servito di base a quella relazione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io non entrerò ad esaminare la domanda fatta dall'onorevole Senatore Pareto; imperocchè io credo che non sia di quelle alle quali il Ministero può rispondere. Trattandosi di una iniziativa di questa illustre Assemblea, della quale l'onorevole Senatore Pareto fa parte, io credo che mancherei di rispetto verso l'Assemblea stessa, se pronunziassi una parola intorno a questa sua proposta, sulla quale al solo Senato spetta deliberare.

Se non che vi è una parte della proposta dell'onorevole Senatore Pareto, direi quasi lo spirito di questa proposta che io ben volentieri prendo in considerazione; imperocchè mi sembra che l'onorevole Senatore sia mosso principalmente dal bisogno che sente di volere tranquillare la sua coscienza prima di dare il suo voto intorno a provvedimenti che deviano dalle leggi ordinarie.

Mediante la cognizione perfetta delle condizioni delle Provincie alle quali si tratta di applicarli, egli vuole giudicare se veramente queste condizioni sieno tali o no da rendere necessari i provvedimenti che ci sono proposti: ed in questa parte mi pare che la proposta dell'onorevole Senatore Pareto collimi perfettamente

colla domanda dell'onorevole Senatore Di Pollone; essendo l'una e l'altra suggerite da quel pensiero stesso che guidò l'altro ramo del Parlamento allorchando nominò una Commissione d'inchiesta: che guidò la Commissione allorchando propose una legge eccezionale: che guidò il Ministero, allorchando intese a completare i provvedimenti proposti dalla Commissione d'inchiesta, e iniziò in Senato una legge per applicare alcuni provvedimenti di pubblica sicurezza alle Provincie Siciliane.

Questo stesso è il pensiero per il quale fu sancita dai tre poteri dello Stato la legge del 15 agosto 1863, e prorogata poi colla legge del 22 dicembre 1863, e che ci mosse a proporre la legge attuale che dall'altro ramo del Parlamento venne già approvata.

E in verità l'onorevole Senatore Di Pollone bene a ragione avvertiva come l'Europa ci guardi nell'opera della repressione del brigantaggio; e come in conseguenza convenga che nel provvedere a questa bisogna noi non temiamo di dire la verità e procediamo con la profonda convinzione di uomini che vogliono rendere uguali tutte le provincie dello Stato in fatto di pubblica sicurezza, acciò l'impero di una legge unica, conforme allo spirito delle istituzioni costituzionali, sia dovunque assicurato.

Non è nuovo, o Signori, il fatto di paesi i quali all'indomani di un grande rivolgimento si trovino in condizioni tali da rendere necessari eccezionali provvedimenti; ed io credo che coloro i quali oggi prendono argomento dalle condizioni di alcune delle provincie meridionali e dai provvedimenti che dobbiamo sancire per esse, prendono, - dico, occasione per lanciare la pietra contro l'Italia, sarebbero molto più giusti verso di noi se solamente volgessero un momento lo sguardo indietro sopra la storia del loro paese. Non vi è paese in Europa che non debba ricordare di essere passato per stadii ancor più dolorosi di quelli che noi abbiamo quasi interamente attraversato, all'indomani della sua rivoluzione.

Ricordi la Francia le sue provincie occidentali, la Bretagna la Vandea, ricordi l'Inghilterra l'Irlanda, e si ricordino le condizioni della Corsica e della Sardegna, e soprattutto, o Signori, le condizioni delle provincie Napolitane e Siciliane in varie epoche, allorchando erano rette da un Governo che oggi i legittimisti e reazionari d'Europa vorrebbero di bel nuovo ridonare a quelle contrade, dalle quali lo affermano rimpianto.

Purtroppo il brigantaggio nelle provincie napolitane è sorto, come diceva, in varie epoche, ogniqualvolta qualche sconvolgimento politico vi si è manifestato.

Il brigantaggio vi è sorto alla fine del secolo passato. Ognuno ricorda cosa fosse il brigantaggio nell'epoca della dominazione francese: esso era allora tale da aver resa necessaria quella terribile repressione che fece celebre il nome di Manbès e da impedire perfino i reggitori di quell'epoca di poter fare eseguire la leva in quelle provincie. Ed a varie riprese, anche sotto il

regime della ristorazione del 1815, quella piaga si rinnovò.

Ma vi ha di più; quella piaga in alcune provincie quasi direi fu permanente; imperocchè anche in momenti più tranquilli si ritrovano delle tracce di provvedimenti speciali presi dal Governo di quell'epoca, e perfino di patti a cui scese con delle bande brigantesche.

Nella valle di Bovino e in altri luoghi, esistono tuttavia dei fortini che vi furono costrutti per la custodia delle strade; fortini i quali non furono costrutti assolutamente in epoche straordinarie, ma erano riputati necessari per la sicurezza in quelle provincie in tempi normali.

Ora, Signori, quale rivoluzione fuvvi mai in quelle provincie che regga al paragone con quella che accadde nel 1860? Tutte le altre rivoluzioni avevano potuto fare passare la somma dell'impero del paese da una dinastia all'altra. Nel 1860 invece si è trattato, o Signori, di rovesciare il trono imposto nel 1815 e di fare della più popolosa città d'Italia, di una delle più popolate d'Europa, di farne una delle città di provincia di questo Regno; si è trattato, o Signori, di fare che quello che prima era per autonomia il Regno in Italia diventasse una parte del Regno d'Italia monarchica e costituzionale; di questo Regno il quale si è impiantato in mezzo ad immense difficoltà, all'ombra delle più larghe istituzioni liberali.

Ora, o Signori, ben disse la Commissione d'inchiesta per il brigantaggio, alloraquando osservò che le difficoltà maggiori colle quali ci troviamo a fronte nelle Provincie Meridionali sono quelle che sono quasi naturali nel periodo che intercede fra la distruzione degli ordini antichi e la instaurazione degli ordini nuovi, la cessazione dell'impero della forza e dell'arbitrio, e l'attuazione dell'impero della libertà.

E questo, o Signori, si è visto in certi periodi anche in altre Provincie dell'Italia. Vi sono certi momenti nella vita della società, nei quali l'impero della legge sembra impossibile; imperciocchè vi hanno tali condizioni di fatto per le quali le funzioni delle leggi e della magistratura sono grandemente turbate.

Tra pochi giorni si giudicherà un celebre processo dinanzi alla Corte d'Assise di Bologna; ed io sono certo, o Signori, che chiunque seguirà i dibattimenti di quel processo vedrà come in una delle Provincie le più civili d'Italia sia avvenuto poco tempo fa che l'impunità era assicurata di grandi colpevoli; perchè non era possibile trovare testimoni, non riuscendo l'autorità di pubblica sicurezza e la giudiziaria a constatare i fatti accaduti sulla pubblica via in pieno giorno, quantunque si avesse la convinzione morale, profonda, e la coscienza perfetta della colpevolezza di taluni individui.

Assai bene diceva lord Gray, Ministro dell'Interno al Parlamento inglese, in una discussione perfettamente analoga a questa nostra d'oggi e all'altra che abbiamo avuto nell'altro ramo del Parlamento.

In occasione di un *bill* per misure speciali di re-

pressione relative all'Irlanda nel 1847, egli diceva: Alloraquando certe abitudini delittuose invadono certe parti del paese e l'azione della legge comune è insufficiente a guarentire i diritti individuali, è necessario rinforzare la legge per renderla efficace ed atta a conseguire i suoi intenti.

Ed anche allora dagli avversari di queste leggi eccezionali si obiettava come di questa guisa si curassero i sintomi piuttosto che la radice del male; ma il Ministro dell'Interno Gray rispondeva come per curare il male fosse indispensabile cominciare dal curare anche i sintomi e non trascurarli, perchè i rimedi che si volevano applicare alla radice del male fossero efficaci e riuscissero fruttuosi nell'avvenire.

Ed infatti, o Signori, io vi prego di considerare come non debba fare meraviglia che all'indomani di una rivoluzione per cui tanti interessi sono stati turbati ed alcuni sentimenti anche urtati (poichè è innegabile che se vi ha la certezza che abbiamo per noi la grande maggioranza del paese, non dobbiamo avere la stoltezza di credere che abbiamo l'assoluta unanimità); all'indomani di avvenimenti come questi in un paese nel quale è imperfetta la ripartizione della proprietà, nella maggior parte delle cui provincie sono quasi nulle le vie di comunicazione ed i commerci intralciati non solo per mancanza di vie di comunicazione, ma altresì in conseguenza del sistema economico che vige; non debba far meraviglia se si rallenti l'azione della autorità e l'azione individuale prenda il disopra in questo od in quel luogo per guisa che la violenza divenga stabile.

Io ho sott'occhio uno stato dal quale risulta il numero dei fanciulli dai 6 ai 12 anni che frequentano le scuole in Italia, e debbo osservare che mentre nella provincia di Torino ve ne ha il 69 per cento, nella provincia di Trapani vi ha il 3 per cento, nella provincia di Noto il 5, nell'Abruzzo Citeriore il 5, a Palermo il 6, a Catania il 7, e nella Basilicata il 7. E se noi consideriamo quali sieno fra le provincie meridionali quelle dove il brigantaggio è più formidabile, noi troveremo che presso a poco sono quelle, dov'è minore il numero dei ragazzi che frequentano le scuole.

Non già che voglia dire con questo che il frequentare che fanno oggi le scuole i ragazzi possa influire sulla produzione del brigantaggio; ma siccome noi siamo ora al principio della trasformazione che facciamo delle istituzioni in quelle provincie, egli è evidente che là dove vi è maggior numero di ragazzi che frequentano le scuole, ivi debba essere inveterata l'abitudine di andare a scuola, e quindi minore la forza delle cause che danno origine al brigantaggio. Ed infatti, come aveva l'onore di osservare poco fa, la provincia di Basilicata è fra le provincie napoletane quella che è l'ultima anche per questo rispetto, ed è quella che maggiormente è infestata dal brigantaggio.

Ora il Governo, o Signori, non ha creduto giammai

che col curare i sintomi si possa portare un radicale rimedio alla piaga che infesta quelle provincie: egli ha sempre pensato che convenisse curare soprattutto il male alla radice, ed egli è perciò che ha sempre cercato di svolgere quanto più si potesse i pubblici lavori, di aumentare le vie di comunicazione, di spingere quella grande civilizzatrice che è la locomotiva fino nel cuore del brigantaggio; e la recente pubblicazione fatta dal mio collega dei Lavori Pubblici, che è stata distribuita al Senato, vi avrà fatti accorti della quantità dei lavori che già sono stati eseguiti in quelle provincie, e come presto quelle popolazioni dovranno riconoscere l'immenso tesoro dei vantaggi che da queste vie di comunicazione potranno ritrarre.

Se già le provincie degli Abruzzi si sentono trasformate ed economicamente e moralmente, e per rispetto alla pubblica sicurezza e per l'apertura delle strade ferrate che le collega colle reti ferroviarie dell'Italia superiore, e centrali, presto, lo spero, anche le Puglie godranno gli stessi vantaggi; ed anzi io sono convinto che in quelle provincie si vedrà questo risultato anche più evidente, perchè per esse si tratta di passare dal basto del mulo alla locomotiva, alla strada ferrata, non essendovi nessun'altra via di comunicazione fra Foggia e l'Italia superiore e centrale. Ed anche in rapporto all'istruzione il Governo ha fatto quanto più si potesse per aumentare il numero delle scuole. Ed infatti, o Signori, mi basti di ricordare come nelle provincie napoletane, mentre la proporzione di cui poco fa accennava dei ragazzi che frequentavano dai 6 ai 12 anni le scuole, era in media nel 1861 del 7 per 0/0, nel 1863 essa è del 15 per 0/0; e nella Sicilia mentre era nel 1861 del 5 per 0/0, nel 1863 è giunta al 9 per 0/0, e sono convinto che nel 1864 questa proporzione andrà grandemente aumentando.

Ma, o Signori, come aveva l'onore di dirlo poco fa, questa cura del male presa alle sue radici diventerebbe inefficace, se noi non curassimo radicalmente i sintomi del male stesso, se non provvedessimo a ristorare il più presto possibile la condizione della pubblica sicurezza. Infatti, o Signori, vogliamo noi dare grande svolgimento ai lavori? Bisogna che vi sia sicurezza, se vogliamo trovar appaltatori, e ingegneri che esercitino il loro ufficio. Vogliamo noi svolgere l'istruzione pubblica, ed ogni maniera d'istituzioni che dipendono dalle provincie e dai comuni? Bisogna che le istituzioni comunali e provinciali possano funzionare; e le istituzioni comunali e provinciali non possono funzionare se non vi ha la pubblica sicurezza. Ora io ve lo diceva poco fa, vi hanno dei momenti nei quali coi mezzi ordinari la pubblica sicurezza non si può ristabilire: quindi il Governo ha creduto che fossero necessari dei mezzi straordinari. Vedendo che i tribunali non potevano raggiungere il discoprimiento dei reati, e infliggere le pene per difetto di testimoni o di mezzi d'investigazione, era impossibile, o Signori, che noi non provvedessimo con mezzi straordinari come tutte le ba-

zioni civili ce ne hanno dato l'esempio. Ed in questo noi fummo confortati dal voto favorevole dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Ora, o Signori, devo rispondere all'onorevole Senatore Di Pollone, il quale mi ha domandato: quali risultati avete voi ottenuti mercè quest'applicazione di misure eccezionali?

Due ordini di vantaggi si sono secondo me ottenuti mercè l'applicazione delle misure eccezionali: il primo è stato quello di fare un passo molto importante nella via della perfetta, della sola applicazione della legge, imperocchè quando la legge era inefficace, quando la legge non giungeva ad ottenere il discoprimiento dei colpevoli e la loro punizione, allora, o Signori, era naturale, che siccome l'offesa usava mezzi violenti, uguali mezzi assumesse la difesa; e quindi tie sono venuti quegli arbitrii, dei quali si è esagerata l'importanza, ma che non ostante si sono avuti qualche volta a deplorare.

E qual meraviglia, o Signori, che qualche guardia nazionale, qualche ufficiale subalterno abbia trascorso a far fucilare i briganti presi colle armi alla mano, quando aveva veduto esso stesso colpite da quelli e massacrare vittime innocenti, stuprate fino a sette, otto o dieci vergini che lavoravano nel campo, uccisi fino a dieci, dodici e quindici cittadini inermi come ha fatto Caruso, come hanno fatto altri briganti? Signori, era accaduto che fatti simili denunziati ai tribunali erano rimasti impuniti, e che, dopo che si erano arrestati i colpevoli, il timore che si incuteva nelle popolazioni era tale che non si trovavano testimoni perchè la giustizia potesse avere il suo corso. Non fa meraviglia, o Signori, che al rinnovarsi di questi casi qualche arbitrio si sia commesso, e noi abbiamo degli ufficiali di guardia nazionale che oggi sono sotto processo per averne commessi.

Un ufficiale della guardia nazionale nella provincia di Basilicata vide una donna la quale insultava ai cadaveri di due carabinieri che erano stati barbaramente uccisi dai briganti, non so se suoi parenti od amanti; prese questa donna, la condusse nel paese e ne ordinò la fucilazione: questo, o Signori, è accaduto dopo la pubblicazione della legge del 15 agosto, e quest'ufficiale oggi è sotto l'azione dei tribunali ordinari ai quali dovrà render conto di questo suo arbitrio.

Un delegato di pubblica sicurezza ha esso pure commesso degli arbitrii nella provincia di Basilicata ed è pure stato tradotto diqanzi ai tribunali ai quali dovrà render conto del suo operato: e la pubblica opinione approva queste misure repressive contro gli arbitrii commessi o da funzionari o da ufficiali della guardia nazionale ed altri, ma non le approvava allora quando vedeva che per le vie ordinarie non si giungeva alla desiderata repressione.

E dello stesso genere è il vantaggio che noi abbiamo ottenuto nel concorso dei privati cittadini alla repressione del brigantaggio; imperocchè egli è accaduto che

non appena alcuni malfattori stati prima arrestati, denunziati ai tribunali, e rilasciati per impossibilità di raccogliere prove dei loro reati, sono stati, per decisione della Giunta, trasportati al domicilio coatto (specialmente per ciò che riguarda la Sicilia), poco dopo è avvenuto che si sono raccolte le prove, che prima si erano indarno cercate, e che dal domicilio coatto si è potuto riportarli nelle carceri per veder continuata l'istruzione del processo che erasi già prima inutilmente iniziato.

Ed inoltre le guardie nazionali, le quali hanno generalmente in ogni tempo giovato l'azione delle truppe nella repressione del brigantaggio, si sono immensamente rianimate ed hanno preso maggior slancio, ottenuto migliori risultati e tolto di mezzo molti malfattori, che ne imponevano alle popolazioni oneste coll'audacia e tracotanza dei loro delitti; ed a questo proposito sono ben lieto di poter assicurare l'onorevole conte Di Pollone che le guardie nazionali di quelle provincie si sono in generale sempre dimostrate volenterose per cooperare a questa repressione.

Non dico con questo che non si sia, tanto nelle guardie nazionali quanto in certi Municipi, dovuto talvolta lamentare qualche difetto nella azione che erano chiamati a compiere; ma in questi casi il Governo ha creduto di dover usare della facoltà che gli conferisce la legge, di dare un esempio sciogliendo e Consigli comunali e guardie nazionali, perchè ne traessero profitto gli altri; per guisa che coll'applicazione delle misure di rigore, cioè collo scioglimento da un lato e con larghe ricompense dall'altro, noi abbiamo ottenuto il risultato di migliorare di molto il concorso dei cittadini alla repressione di questa piaga sociale.

Dirò inoltre che un'altra misura, che giovò grandemente, è stata la prontezza nell'applicazione delle pene ottenutasi mercè la sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione ordinaria.

Infatti quel vedere il giudizio seguire dappresso l'arresto del delinquente ed il compimento del reato, ha incusso grandissimo terrore nei tristi; e mentre la giurisdizione ordinaria, lenta nei suoi procedimenti, non poteva, ad onta della migliore volontà dei magistrati e dei giurati, raggiungere questo scopo, esso si ottenne colla giurisdizione militare.

Ora, mercè tutto questo, o Signori, quale è il risultato da noi ottenuto?

È questo, che il brigantaggio, non esito un istante a dirlo, non è mai stato in così meschine proporzioni come è attualmente, ed io non temo di affermare che il vero brigantaggio si trova tutto concentrato in due sole provincie, in quella di Basilicata ed in quella di Terra di Lavoro.

Il brigantaggio di Basilicata, nella stagione in cui siamo, si spande naturalmente nelle vicine provincie di Terra di Otranto e Terra di Bari per le necessità create dalle nevi che ingombrano le vette della Basilicata; ma quella di Terra di Bari e quella di Otranto si può quasi

dire non abbiano più brigantaggio proprio, specialmente dopo che le bande di Pizzichicchio e di Palmerano sono state non ha guari completamente distrutte con l'uccisione o la cattura dei loro capi.

Quanto a Terra di Lavoro il brigantaggio, sebbene diminuito, pur tuttavia perdura, specialmente nelle montagne, le quali si uniscono con quelle del vicino territorio pontificio. Ma anche questo brigantaggio che è rimasto nelle provincie di Basilicata e di Terra di Lavoro, voi lo vedete, o Signori, anche leggendo i diarii giornalmente, è ben lungi dal produrre quei risultati dolorosi che produceva in addietro; e non v'ha dubbio che i briganti stessi, che ancora non sono caduti nelle mani della giustizia, non hanno più oggi quell'audacia che avevano per l'innanzi.

Ma l'importante, o Signori, si è che al di fuori di queste provincie il brigantaggio si può dire completamente distrutto; imperocchè se qualche fatto che si chiama di brigantaggio ha luogo ora nell'una ora nell'altra delle provincie al di fuori delle ricordate, credo che siano di quei fatti dei quali oggi si mena molto rumore; perchè oramai si ha l'abitudine di pbetizzare, quasi direi, qualunque fatto contro la sicurezza pubblica, che colà avvenga e di attribuire il verb carattere di brigantaggio a fatti che accadono in tutte le provincie anche le meglio regolate, quando vi sono dei malfattori, che a quando a quando possono deludere l'azione vigilatrice della pubblica sicurezza.

Infatti, o Signori, negli Atruzzi, allorchè fu pubblicata la legge, avevamo, particolarmente nella provincia di Chieti, un grandissimo brigantaggio o permanente nel circondario del Vasto.

Questo brigantaggio è stato completamente distrutto; ed oggi non rimangono che pochi malfattori i quali qualche volta scorazzano le campagne, ma non vi ha nessuna banda di briganti.

Io non mi fermerò sopra le condizioni della provincia di Benevento, imperocchè a tutti sono note quali fossero e quali sieno; a tutti sono note le imprese del generale Pallavicini e la distruzione delle bande Caruso, Cherubino, Schiavone, ecc., ecc.; a tutti è nota la poetica impresa della distruzione di quella banda di briganti racchiusi per vari giorni in una grotta del Matese; a tutti è noto che anche i resti della banda Caruso siano successivamente caduti nelle mani della giustizia, arrestati il più delle volte dagli stessi contadini: il che dimostra quanto efficace sia stata l'azione repressiva della valorosa truppa e delle guardie nazionali, ed il timore che è stato incusso dalla rigorosa applicazione della legge del 15 agosto.

Le provincie di Avellino, di Capitanata e di Molise, hanno risentito più che altra il beneficio delle imprese che sono state compiute nel Beneventano, imperocchè queste provincie erano devastate quasi unicamente dalle bande che avevano la loro sede nella provincia di Benevento.

Quanto alla Calabria voi sapete come il nerbo delle

bande che infestavano quella provincia, fossero la banda di Monaco e Lavalle, che avevano il loro quartiere sulla celebre vetta del Sila; e sapete come quelle bande siano state interamente distrutte con i loro capi.

Finalmente voi ricordate altresì il doloroso fatto che accadde a Castellammare, or sono alcuni mesi, per opera della banda Puzzo; quella banda, o Signori, oggi più non esiste; la maggior parte dei suoi componenti sono nelle mani della giustizia; taluni hanno già espiato con la morte i delitti che avevano commessi.

Nella provincia di Salerno eravi, o Signori, nel circondario di Vallo una celebre banda capitanata da un antico studente della Università di Salerno o di Napoli, il giovine Tardio. Quella banda più non esiste; e quella banda, o Signori, non è stata distrutta colla forza, ma si è quasi tutta costituita spontaneamente appena fu emanata la legge del 15 agosto 1863 ed appena fu applicata coll'arresto di alcuni potenti e doviziosi mantengoli di quella provincia. E mi fermo un istante su questa circostanza, imperocchè gli onorevoli Senatori che appartengono a quelle provincie non vorranno contraddirmi allorchando ricorderò come appunto il distretto del Vallo, il Cilento, sia forse adesso per la prima volta dopo molti anni sgombrato completamente dal brigantaggio, ed interamente sicuro.

Finalmente, o Signori, la distruzione della banda Tardio ha condotto dietro di sé la distruzione di alcune altre bande che desolavano la provincia di Salerno, dove completamente non può dirsi ancora distrutto il brigantaggio, solo perchè due piccole bande infestano ancora il circondario di Campagna, avendo sede in quelle famose boscaglie. Ma queste possono dirsi bande di malfattori in condizioni ordinarie, piuttosto che bande di briganti.

Se poi noi consideriamo l'effetto della legge sul brigantaggio in ordine all'arresto di briganti, io ho il piacere di far notare al Senato come anche sotto questo rapporto noi dobbiamo essere contenti di questa legge non solo dal punto di vista della pubblica sicurezza, ma altresì dal punto di vista della umanità. Imperocchè mentre nel primo semestre dell'anno decorso fra fucilati e morti in combattimento si ebbero 283 briganti, nel secondo non furono che 70; e mentre nel primo semestre si ebbero 134 presentati spontaneamente, nel secondo ne avemmo 171, i quali spontaneamente vennero a costituirsi.

Finalmente, mentre i delitti commessi nelle provincie napoletane ascendono nel terzo trimestre a 542, quelli commessi nel quarto trimestre non ammontano che a 311, e questi risultati sono stati ottenuti con minori sacrifici della nostra valorosa truppa e della guardia nazionale; imperocchè quantunque maggiori siano stati i risultamenti, come ho già avuto l'onore di esporre, nel secondo trimestre, si è avuto nel terzo trimestre da 119 fra morti e feriti della truppa e guardia nazionale; e nel quarto trimestre invece di 119 non ne abbiamo avuti che 52. Questo mostra come l'azione repressiva

della truppa e della guardia nazionale sia stata più efficace ed abbia dovuto usare mezzi meno violenti, allorchando colla legge del 15 agosto si è ottenuto che la forza delle disposizioni legislative sia divenuta più energica.

Finalmente, o Signori, per dimostrare la differenza tra le condizioni di quelle provincie tempo addietro ed adesso, mi permetta il Senato che io gli dia lettura di un dispaccio (fra i molti ho scelto questo), di un dispaccio da Foggia del 7 gennaio 1863.

« Nostro stato deplorabilissimo, animali uccisi, proprietà incendiate, campagne invase, briganti fin vicino alla città, senza provvedimenti militari. » Firmato da 5 o 6 grandi proprietari del paese.

Il Prefetto riferiva: « Dai rapporti arrivati adesso risulta che il 28 dicembre le bande unite di Caruso, Lavalle e Chiavone attaccarono furiosamente il piccolo comune di Pietra, dalla cui ottima guardia nazionale e dalla truppa furono respinti, ma per vendetta presero otto contadini che lavoravano nelle vicine campagne e li uccisero tutti con orribile strazio. »

Ora, Signori, nel novembre il Re con tutto il Corpo diplomatico ha potuto traversare tutte quelle provincie: degli armati si sono veduti, ma erano guardie nazionali che là venivano a prestare omaggio al Re, che per la prima volta vedevano; e quest'omaggio era entusiastico, e il viaggio del Re fu un continuo trionfo da qui a Napoli.

Oggi, o Signori, nel gennaio di quest'anno la Capitanata e le vicine provincie sono completamente sgombrato dal brigantaggio, gli animali percorrono liberamente la campagna, i pastori vivono sicuramente, e l'ultimo dei briganti del Gargano è stato, son pochi giorni, arrestato dai pastori, i quali lo hanno trovato rannicchiato in una grotta.

Questi risultamenti vi dimostrano come noi non abbiamo sbagliato la strada per la quale ci siamo avviati; ma nel tempo stesso vi dimostrano la necessità di perseverare, finchè abbiamo potuto ridurre le condizioni della pubblica sicurezza in quelle provincie, tali da far sì che l'imperio delle leggi ordinarie possa essere ristabilito.

L'onorevole Senatore Di Pollone domandava ancora perchè ci siamo limitati a proporre questa legge solamente fino al mese di aprile di quest'anno.

Farò osservare all'onorevole Senatore Di Pollone ed al Senato come allorchando noi proponemmo questa legge non avevamo ancora ottenuta la proroga di due mesi alla legge passata; proroga la quale fu accordata colla legge del 22 dicembre ultimo; noi pensammo che, se avevamo in 3 o 4 mesi ottenuto dall'applicazione della legge del 15 agosto così grandi risultati, non sarebbe stato impossibile di compiere l'opera colla legge che ora noi proponevamo dentro un tempo eguale.

Inoltre osservammo come, nella guisa stessa che i risultati ottenuti coll'applicazione della prima legge ci

avevano permesso di diminuire i rigori della legge che proponevamo, così ci era dato sperare che quando anche non ci fosse concesso di proporre al Parlamento di rinnovarla, e che spirasse la fine d'aprile senza rinnovare la legge, almeno potremmo ravvicinarne maggiormente le disposizioni a quelle delle leggi ordinarie.

Oggi certamente il rigore della stagione, che ha impedito grandemente le operazioni militari là dove oggi si concentra il maggior nerbo del brigantaggio, e la brevità del tempo che ancora rimane a trascorrere da qui alla fine d'aprile ci rende più incerti intorno all'efficacia del provvedimento che abbiamo adottato.

Se non che la necessità di applicare prontamente questa legge, il desiderio che abbiamo di veder attuati il più presto possibile i miglioramenti che con essa si introducono in quella del 15 agosto, ci trattiene dal proporre una proroga al termine che avevamo dapprima stabilito; e saremo grati al Senato se vorrà onorare della sua sanzione la legge nei termini in cui dalla Camera fu approvata.

Finalmente, mentre l'onorevole mio collega Ministro della Guerra darà all'onorevole Senatore Di Pollone i ragguagli che egli desidera intorno alle forze militari adoperate nelle provincie Napolitane; io potrò dirgli che abbiamo aumentato grandemente la forza dei carabinieri che erano 5,000 nel 1862 ed oggi sono 6,500. Abbiamo aumentato grandemente le stazioni dei carabinieri che rendono immensi servigi a quel paese; ci siamo giovati del concorso dei cittadini coll'ordinare squadriglie di volontari in aiuto delle stazioni più esposte alle aggressioni dei briganti, ed abbiamo distribuito alla guardia nazionale un numero considerevole di fucili, circa 120 mila, nel corso dell'anno passato, e questa distribuzione di fucili, questo concorso delle guardie nazionali, e questa libertà che noi lasciamo e alla stampa e alle amministrazioni comunali e provinciali, e questo libero esercizio di tutte le funzioni di cittadino, anche sotto l'impero di una legge eccezionale la quale concerne unicamente certi reati e certe persone totalmente al di fuori di ogni considerazione politica; tutto questo risponde altresì a quegli argomenti che si vorrebbero desumere dalla persistenza del brigantaggio in alcune provincie per mettere in dubbio l'affetto di quelle popolazioni alla causa dell'unità ed indipendenza d'Italia.

Quelle popolazioni sono libere, e delle armi e della libertà si valgono per accrescere ogni giorno il concorso che prestano all'azione del Governo, il quale mira incessantemente ad assicurare le condizioni della pubblica sicurezza ed a migliorare le condizioni morali ed economiche di quelle che un giorno saranno le più ricche e le più belle fra le provincie d'Italia. (Bravo, bravo!)

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Dirò poche parole per rispondere agli schiarimenti domandati dall'onor. Senatore Di Pollone.

Egli vorrebbe sapere quale è la forza di militari che attualmente sta nel Napolitano, perchè prevede che debbano forse essere distratti di colà per avvenimenti politici.

Dirò senz'altro che la forza militare nel Napoletano è in esatta proporzione colla popolazione. La popolazione del Napoletano è il terzo del totale del Regno, e la forza militare in conseguenza.

Ciò vuol dire che vi si potrebbero lasciare tutte le forze che ci sono, quando si volessero ripartite ugualmente in tutto il Regno. Cessate però le circostanze anormali di quelle provincie, per aver l'Italia settentrionale copia maggiore di guarnigioni difficili, sarà miglior partito il diminuire in istato normale la forza militare nelle provincie meridionali per aumentarla nelle settentrionali.

Quando poi succedessero avvenimenti per cui si dovessero diminuire le forze che sono in quelle provincie, lo si potrà fare senza grave danno per la sicurezza pubblica, poichè, come ha detto or ora il mio onorevole Collega Ministro dell'Interno, fu di molto aumentato il numero dei carabinieri, e si va apparecchiando ancora un progetto per un ultimo aumento di 800 carabinieri, progetto che si sta esaminando al Ministero della Guerra, e dovrà poi essere portato all'esame del Consiglio dei Ministri per poter rivolgere al Parlamento la domanda dei fondi che questo aumento richiede.

Con queste forze è parere del Comitato della Guerra che la sicurezza pubblica nelle provincie napolitane possa essere abbastanza tutelata.

Oltre i carabinieri poi vi sono le guardie nazionali, e vi saranno sempre truppe regolari che potranno bastare ad ogni evenienza.

Domandò ancora l'onorevole Senatore Di Pollone, chi diriga le operazioni contro il brigantaggio. Chi le dirige, e le dirige bene, è il generale Lamarmora, al quale furono dal Ministro dell'Interno delegati anche i poteri riguardo le autorità politiche perchè debbano prestarsi ad una sollecita e vigorosa repressione.

I risultati di queste savie disposizioni date dal Ministro dell'Interno sono stati narrati dal Ministro stesso, ed io credo che sia a questo buon accordo di tutte le autorità che si debba la maggior celerità spiegata in questi ultimi tempi per la repressione del brigantaggio.

Domandò finalmente l'onorevole Senatore Di Pollone se le autorità tutte concorrano in questa più energica repressione.

Avviene talora qualche lieve conflitto, come si deve prevedere, fra tante e sì diverse autorità dipendenti da diversi dicasteri; ma debbo dire altresì che nella mag-

gio: parte de' casi v'è deferenza reciproca; cosicchè il servizio non ha da soffrire.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Dirò poche parole. Io sono lieto di avere provocato le spiegazioni così ampiamente date dall'onorevole signor Ministro dell'Interno.

Io mirava a tre scopi: Il primo era quello, che mi pareva utile per l'andamento della discussione stessa, che le spiegazioni, che speravo e che si ebbero così ampie, avrebbero dovuto infondere la persuasione in tutto il Senato della necessità di votare la legge, mentre io non era in dubbio e non poteva esserlo, quando ora sono due giorni, dichiarava di sentire il bisogno di dar forza al Governo.

Il secondo scopo era quello di tranquillare le inquietudini che esistono in paese circa l'impiego delle nostre forze militari, perchè se avessero dovuto essere mantenute nella repressione del brigantaggio, poteva accadere tale circostanza in cui ne sarebbe venuto un male gravissimo.

In terzo luogo io dirò schiettamente che mi pesava il vedere i nostri prodi soldati consumarsi tuttodì, cagionando altresì continue e gravissime spese allo Stato. Quindi desiderava appunto sapere se la quantità di carabinieri, l'aumento degli agenti di sicurezza pubblica, l'armamento delle guardie nazionali e dei volontari non avrebbero permesso di alleviare la faticosa impresa affidata alle nostre truppe.

Su di ciò confesso che mi riescono meno soddisfacenti le risposte date dal Ministro della Guerra perocchè egli disse che il presidio delle forze attuali nelle provincie meridionali continuerà ad essere necessario anche per l'avvenire.

Io vorrei soprattutto sollevato l'esercito da un così grave peso, qual è quello della repressione del brigantaggio.

Quanto al concorso delle varie autorità, io desiderava anche di sapere se le autorità civili, e principalmente le municipali, concorressero sempre a secondare le richieste dell'autorità militare, perchè nell'autorità militare sta il nerbo principale della repressione del brigantaggio. Ma su di ciò diede soddisfacente risposta il sig. Ministro della Guerra.

Nella discussione degli articoli potrà forse porgermi il dextro di spiegare il mio intendimento, circa la necessità di prorogare per altri due mesi questa legge; intanto mi dichiaro pago delle risposte date dai Ministri, ed oso sperare che il Senato divida il mio modo di sentire.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Credo di non essermi bene spiegato quando parlai delle truppe del Napoletano; pare che il Senatore Di Pollone abbia inteso che queste dovessero rimanere ivi anche per l'avvenire per la repressione del brigantaggio.

Io ho detto che le truppe stanziali erano in proporzione numerica corrispondente alla popolazione, ma che quando urgenti bisogni lo richiedessero, potrebbero senza pericolo essere richiamate.

Ritengo poi che si possano fra non molto diminuire anche se non si avverino i timori manifestati dall'onorevole preopinante, e ciò per toglierle ai disagi, agli strapazzi ed alle malattie che le travagliano.

Per ciò fare procurerò intendermi col generale La Marmora, ma semplicemente per questo scopo, giacchè il principal motivo che ci fa tenere in quelle provincie sì gran numero d'uomini è il gran numero degli ammalati, che nel Napoletano è straordinario nella stagione estiva ed autunnale.

Senatore Di Pollone. Egli è perciò che è desiderio generale di vederne colà diminuito il numero perchè ne sia sacrificato il meno possibile.

Senatore Pareto. Non insisto nella domanda che aveva fatta poichè quando l'ho presentata non sapeva che la relazione fosse stata distribuita. In conseguenza l'intento mio essendo ottenuto, non ho più ragione di domandare ulteriormente la comunicazione degli atti della Commissione d'inchiesta sul brigantaggio.

Presidente. Se altri non domanda la parola, interrogo il Senato se intenda chiudere la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Fino al 30 aprile 1864 nelle provincie napoletane infestate dal brigantaggio, e che saranno dichiarate tali con decreto Reale, avranno vigore le disposizioni seguenti. »

Senatore Di Pollone. È appunto su questo articolo che mi fo lecito di proporre un emendamento per prolungare di altri due mesi la legge di cui ci stiamo occupando: perocchè non comprendo come, se questa legge ha prodotti quegli utili risultati che ci ha dimostrati l'onorevole Ministro dell'Interno, si possa fra tre mesi troncare in mano del Governo il mezzo più efficace per continuare la repressione del brigantaggio.

Tutti sanno come il Parlamento sia aggravato di leggi da esaminare e da discutere, e quanto sarebbe difficile il poter introdurre una nuova legge nel corso di questa prima parte della Sessione; crederei perciò che non vi sarebbe inconveniente di sorta nel prolungare almeno fino a tutto giugno la presente legge.

Io ne faccio la proposta formale; deciderà il Senato nell'alta sua saviezza.

Senatore Vacca, Relatore. Non è sfuggito all'Ufficio Centrale il dubbio testè emesso dal Senatore Di Pollone; il dubbio intorno alla brevità del termine in cui avrebbe a spirare questa legge sulla repressione del brigantaggio; e questo dubbio l'abbiamo espresso anche nella nostra relazione.

Noi ci domandavamo se veramente il termine assegnato alla vita di questa legge non apparisse troppo angusto, se ci fosse realmente da sperare il ritorno

alle condizioni normali e la caduta del brigantaggio col cader della stagione iemale, oppure di temere l'inverso.

Questi dubbi erano gravi, ma dovettero cedere a considerazioni ancora più gravi; imperocchè noi dicevamo, poeziachè il potere esecutivo si contenta del termine stretto di tre mesi, pare a noi che nè l'Ufficio Centrale, nè il Senato potrebbero volerne di più.

D'altra parte, se il Ministero mantiene la fiducia di poterla fare finita col brigantaggio in così breve termine, per noi non v'è nulla di più gradevole che associarci a questa fiducia, confortarlo, unire i nostri voti perchè si esca presto dalle condizioni anormali per rientrare nelle condizioni di piena legalità.

Finalmente l'ultima considerazione che ci preoccupava grandemente era che questa legge, recando evidente mente delle attenuazioni, dei raddolcimenti ai rigori della legge primitiva già votata, e che già è in atto, pareva a noi che sarebbe improvvido consiglio e quasi un delitto il prolungare ancora la durata di quella legge primitiva col pericolo di far mancare il beneficio di codesta attenuazione a coloro sui quali dovrà cadere il rigore della legge eccezionale.

Erano queste le considerazioni le quali persuadevano l'Ufficio Centrale a non estendere oltre il primo aprile il termine chiesto dal Ministero; e sono lieto di trovare il Ministro dell'Interno consenziente nel respingere una proroga ulteriore.

Quindi è che a nome dell'Ufficio Centrale dichiaro di non poter annuire all'emendamento proposto dal Senatore Di Pollone.

Ministro dell'Interno. Come ho avuto l'onore di accennare poc'anzi, nelle condizioni attuali, io temerei che il prorogare il termine di durata di questa legge potesse aver per risultato di ritardar forse soverchiamente la promulgazione di questa legge, massime per la discussione che dovrebbe nuovamente subire nell'altro ramo del Parlamento; discussione che stante forse le imminenti vacanze in occasione di carnevale, potrebbe anch'essa venir protratta.

Egli è per questo motivo che io, sebbene sia, a nome del Ministero, riconoscente all'onorevole Senatore Di Pollone per questa sua proposta, lo pregherei, se non ci vedesse difficoltà, a non insistere nella medesima, perchè posto che, contro la nostra aspettazione, non si raggiungesse lo scopo che desideriamo, si potrebbe con un articolo proporre una prolungazione del termine, e non avrebbe altra conseguenza che di fare una discussione in Senato, perchè per l'altro ramo del Parlamento sarebbe esattamente lo stesso come nel caso attuale.

L'urgenza della promulgazione della legge nasce principalmente dalla questione finanziaria, imperocchè non si era potuto aprire un credito sul bilancio del 1864, quantunque già sia passato circa un mese, e le spese devono essere fatte sopra il milione e mezzo che è domandato.

Senatore Di Pollone. Io certamente non mi osti-

nerò contro il voto dell'Ufficio Centrale, e contro le dichiarazioni del signor Ministro; solo credo, e sono persuaso, che non andrà molto, che il signor Ministro verrà a domandarci la proroga di questa legge, ed era appunto per evitare una nuova discussione ch'io aveva fatto la mia proposta. Ora però la ritiro.

Presidente. Avendo l'onorevole Senatore Di Pollone ritirata la proposta che aveva fatta, se non si domanda altrimenti la parola, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi approva l'articolo primo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, i loro complici e ricettatori saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte seconda del Codice penale militare e con la procedura ivi determinata; ammessi però alla difesa degli accusati anche i patrocinanti non militari. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore Pareto. Io approvo in generale quest'articolo, però voglio fare presente al Senato una gravissima considerazione. In esso è detto *commettere crimini o delitti* ecc., ma, Signori, collegato a quest'articolo vi è poi l'articolo 3° a seconda del quale si verrebbe a punire colla fucilazione un individuo il quale commette un delitto, o almeno che si associa con altri per commetterlo, cosa che a me pare molto grave.

Il delitto nelle vie ordinarie ha pena del carcere; per le colpeabilità maggiori dipendenti dall'essersi associato ad un altro, ecco che è punito colla fucilazione.

Questa, ripeto, è cosa gravissima per cui vorrei che il Senato ci pensasse bene prima di adottare quest'articolo come è stato redatto, perchè possiamo andar incontro a gravi inconvenienti. Supponiamo che nei paesi che sono dichiarati in stato di brigantaggio tre o quattro persone si uniscano per rubare dell'uva, se sono prese e che facciano resistenza, per questa piccola colpa possono essere a tenore dell'articolo seguente condannati alla fucilazione, od almeno ai lavori forzati a vita.

Preglierei quindi il Senato a volere, anche a costo di ritardare la pubblicazione di questa legge, cambiare questo punto interessante e dire soltanto: « I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini, i loro complici, ecc., ecc. » giacchè in seguito viene l'articolo che punisce questi crimini della fucilazione. In fatti io capisco come si possa aggravare di un grado la pena quando si tratta di avere commesse queste colpe, riuniti o in banda, ma non capisco che si possa soprattutto scivolare a tutti i gradi intermedi dal carcere alla fucilazione.

Farei dunque la proposta di sopprimere le parole *o delitti*.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca, Relatore. L'Ufficio Centrale non potrebbe consentire affatto alla soppressione che viene chiedendo l'onorevole Pareto; in primo luogo faccio osservare che noi ci troviamo nei termini d'una legge eccezionale, consigliata, anzi imposta da alte necessità dell'ordine sociale; ciò importa che questa legge ha dovuto inserirvi non solamente nelle penalità, ma eziandio negli elementi costitutivi del reato. E difatti se voi ponete a riaccontro il dettato dell'art. 2 di codesta legge coll'art. 426 del Codice penale, voi troverete che nell'art. 426 parlando il legislatore dell'associazione dei malfattori, definisce in quali casi e con quali condizioni legali si incontri il fatto di associazioni e di malfattori, e lo fa dipendere dall'aggregazione di cinque individui almeno. Questa legge per l'opposto più severa si contenta del numero di tre. Così del pari quanto alla penalità, qui si tiene più elevata in confronto dell'articolo rispondente del Codice penale.

Ma il dubbio di cui si preoccupava il Senatore Pareto sparisce ove gli piaccia mettere in raffronto questo stesso articolo colla dizione dell'art. 426 che io testè ricordavo. Allora egli vedrà che l'art. 426 del Codice penale vigente considera il fatto dell'associazione di malfattori ad oggetto di delinquere, come un fatto abbastanza grave per portarlo a pena anche più elevata dei reati ordinari. Ora la frase *riunione ad oggetto di delinquere* si comprende benissimo che abbraccia nella sua generalità ogni maniera di reato, sia un crimine, sia un delitto, sia una contravvenzione. Ciò vi spiega il perchè l'art. 2 con un saggio consiglio ha limitato il portato troppo generico dell'art. 426 del Codice penale, in quanto che basterà che la riunione abbia per iscopo la perpetrazione sia di crimini, sia di delitti.

E finalmente conviene anche por mente al posteriore articolo 430 del Codice penale, in cui sta sancito, che laddove taluno dei componenti la banda armata commetta da per sé un qualunque reato, e fra questi si può comprendere il delitto, in questo caso la responsabilità dei singoli fatti viene in conto di aumento di un grado di pena.

Ed ecco dunque le considerazioni le quali bastano a giustificare l'aggiunta della parola *delitto* alla qualificazione di crimini, e mostrano soprattutto che non c'è alcuna antinomia fra questo articolo 2 e l'articolo 426 del Codice penale, val quanto dire le regole del diritto comune.

Per tutto ciò l'Ufficio Centrale non potrebbe acconsentire all'emendamento dell'onorevole signor Senatore Pareto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io prego l'onorevole Senatore Pareto ed il Senato a considerare che la sanzione penale stabilita dall'articolo 2 di questa legge non trae la sua forza dal fatto speciale che potrebbe essere commesso da alcuna delle persone, che in essa sono considerate, non cioè dal crimine, non cioè dal delitto; un crimine, un delitto che accada oggi nelle provincie infestate dal brigantaggio non ha certamente (come avviene in altri tempi, e come può anche avvenire in queste condizioni straordinarie) non ha, dico, un valore diverso da quello che è definito dalla comune legge penale; ma il fatto che questo articolo contempla si è la banda armata, la comitiva armata, la quale costituisce il brigantaggio, quindi è contro il brigantaggio che cade la sanzione penale.

Nè il fatto che recava innanzi l'onorevole Senatore Pareto per dimostrare poco conveniente, ed in alcuni casi forse aspra la disposizione di questa legge, può certamente dissuadere il Senato dalla votazione di questo articolo, perchè a quel fatto non applicabile.

Si immagini pure che due o tre persone si concertino insieme e si rechino a rubare uva, od un'altra cosa qualunque: questo è un furto che cade sotto la sanzione della legge comune ed a cui bastano le pene ordinarie, mentre invece il fatto preveduto dalla legge si è la riunione di più persone, che escano in campagna, scorrono le vie col disegno di delinquere, e basterà questo fatto per poter stabilire pene severe, quali sono quelle stabilite dalla legge, senza bisogno di interrogare quale sia il reato che costoro abbiano commesso.

Questo solo fatto scuote la pubblica sicurezza, minaccia la proprietà, minaccia la vita, l'ordine pubblico, ed è di tale gravità per tutti gl'interessi della società, per tutti gli ordini costituiti, che non potrà non riputarsi, quantunque severa, pure giusta e necessaria la sanzione da questa legge stabilita. Si è per queste ragioni che la Camera dei Deputati prima, e poi il Senato votarono quest'articolo già altra volta, e che io prego il Senato di votarlo anche adesso.

Presidente. La proposta del signor Senatore Pareto si riduce ad una soppressione parziale nel testo dell'articolo 2; prima perciò di mettere ai voti tutto intero quest'articolo, se non si domanda altrimenti la parola, comincerò dal porre ai voti le parole *o delitti*.

Chi approva queste parole *o delitti*, sorge.

(Approvato.)

Ritiene il Senato che, a termini del Regolamento, le soppressioni non si votano in astratto, ma si risolvono in negazione del voto alla parte di cui si chiede la soppressione.

Leggo l'intero articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 3. I colpevoli del suddetto reato, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione o, se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

» A coloro che non oppongono resistenza sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti il *maximum* dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati. »

(Approvato.)

« Art. 4. Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera saranno puniti colla pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, la quale potrà essere ridotta da una a quattro gradi concorrendovi circostanze attenuanti.

» Questi potranno ricorrere in nullità presso il tribunale di guerra a causa d'incompetenza per ragione di materia nella forma tracciata dagli articoli 508 o seguenti del Codice penale militare.

« Il ricorso è ammissibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna. »

(Approvato.)

« Art. 5. Agli individui contemplati nei due articoli precedenti che si costituiranno volontariamente sarà accordata la diminuzione di un grado di pena. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo del Re avrà facoltà di istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali, bassi-ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.

» I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilitati, il Governo però potrà accordare un soprassoldo il quale sarà a carico dello Stato. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non so troppo se all'onorevole signor Ministro dell'Interno od a quello della Guerra io debba rivolgere preghiera per uno schiarimento; essendo tutti e due presenti, favorirò, spero, di rispondere quello cui compete.

« Il Governo del Re, dice quest'articolo, avrà facoltà d'istituire compagnie di volontari a piedi od a cavallo, ecc. »

Desidererei sapere se quest'ordinamento riveste il carattere di compagnie militari, ovvero sia un annesso delle guardie nazionali, o delle guardie di sicurezza pubblica: insomma domando qual è il vero carattere di questa forza; se essa sia permanente, oppure debba cadere colla legge che la crea; perchè in questo caso troverei esser questa una grave spesa senza risultato corrispondente.

È piuttosto una questione finanziaria, che faccio al signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Quest'articolo di legge trae origine da un'opinione che ha avuto molta importanza, per un certo tempo, intorno alla grande efficacia dei volontari per la repressione del brigantaggio.

Si è creduto per alcun tempo che il loro concorso, anche al di fuori della guardia nazionale, potesse produrre grandi risultati. L'esperienza, malgrado qualche lodevolissima eccezione veramente splendida, ha fatto palese la poca convenienza di ammettere questa che, per molti, era una convinzione profonda. Ciò nonostante il Governo dovette considerare che in certe condizioni l'opera della gente del paese, particolarmente in concorso dei carabinieri o della truppa, per guida, o per certe operazioni che esigono molte cognizioni dei luoghi, poteva produrre grandi vantaggi.

Egli è per ciò che il Governo consentì che questo articolo fosse introdotto nella legge del 15 agosto e riprodotto quindi nel progetto attuale.

Se non che nell'applicare questo articolo il Governo ebbe per scopo di far sì che questi volontari fossero di sussidio, come ho già avuto l'onore di dire poco fa, ai carabinieri reali, in rinforzo delle stazioni dei carabinieri, appunto per evitare due inconvenienti che si verificarono, l'uno di impedire che qualche volta potessero divenire una forza partigiana che eccitasse le gare ed i partiti e l'altro che gli ufficiali in specie assumessero alcuno che di permanente, per guisa che riescisse più difficile lo scioglierli.

Ora, secondo il regolamento stato approvato con Decreto reale, questi volontari sono divisi in squadre e vanno a rinforzare le stazioni dei carabinieri reali. Sono senza ufficiali, ed inoltre sono sotto il comando, sotto la dipendenza dei carabinieri reali, e possono essere sciolti ogni qualvolta piaccia al Governo di farlo.

Credo che questo risponda ai desiderii dell'onorevole Senatore Di Pollone, giacchè mi pare che il Ministero sia stato guidato da quelli stessi sentimenti che l'onorevole Senatore ha capresso.

Senatore Aresè. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Aresè. Desidererei sapere se codeste compagnie di volontari siano soggette al Codice militare, o al Codice penale con una, portando questo una immensa differenza tra le pene stabilite nell'uno o nell'altro.

Qui si dice che sono parificati coi soldati di linea per gradi, l'uniforme e le pensioni....

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Questi volontari non sono sottoposti al Codice penale militare; perocchè non vi si potrebbero assoggettare senza un articolo di legge.

Sono chiamati volontari quelli, come ha detto il Ministro dell'Interno, che si presentavano volontariamente per un soldo che è discreto, e piuttosto vantaggioso.

Quando alcuno di essi faccia male, si licenzia; se commette un reato si sottopone al tribunale competente.

Si è bensì stabilito che abbiano diritto alla pensione, perchè un civile non avrebbe pensione alcuna quando fosse ferito, o riportasse qualche mutilazione. Si volle dar loro siffatta guarentigia, perchè ricevendo ferite o mutilazione in servizio per la repressione del brigantaggio era necessario che fossero accertati del diritto ad una pensione.

Senatore **Arese**. Non trovo però giusto che questi volontari, i quali godono gli stessi vantaggi dei soldati di linea, non abbiano poi ad essere assoggettati al Codice militare.

Supponiamo che costoro trovandosi davanti al nemico, abbandonassero quei quattro o sei uomini di linea che loro comandano e si ritirassero a casa.

Gli altri perdono combattendo la vita; costoro, perchè non soggetti al Codice penale militare, non sarebbero colpiti da pena.

Vede dunque il signor Ministro che non vi è parità di condizioni fra i soldati di linea e questi volontari, i quali, come dissi, godono degli stessi vantaggi senza avere gli stessi obblighi. Mi pare che questa cosa meriti seria riflessione.

Ministro della Guerra. Ripeto che questi sono volontari sottoposti a certe condizioni, che fruiscono di un soldo discreto e possono, venendo il caso, godere pensioni, ma non sono astretti da legge.

La legge non stabilendo che siano soggetti alle disposizioni del Codice penale militare, non vi si possono perciò sottoporre.

Debbo poi avvertire che gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Senatore **Arese** non sono a temersi, mentre questi volontari sono scelti con molta cura dalle autorità, e particolarmente dai carabinieri, tra i giovani del paese (che conoscono molto bene) i più morigerati e di buona volontà; sicchè vi è tutta l'apparenza che vi si possa far sopra assegnamento, come infatti non ebbi finora lagnanze a questo proposito.

Presidente. Se da altri non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 6 che ho letto.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 7. Quanto alle pensioni per ragioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1859.

» Il Ministro della Guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni. »

(Approvato.)

« Art. 8. La disposizione dell'articolo precedente sarà

estensibile a quelli tra gli impiegati civili che riportassero ferite o mutilazioni, o incontrassero la morte in servizio per la repressione del brigantaggio.

» Il Ministro dell'interno, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo a tali pensioni. »

(Approvato.)

« Art. 9. Avranno pur vigore le disposizioni seguenti sino al 30 aprile 1864 in quelle tra le provincie napoletane o siciliane che venissero designate con decreto reale. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il Governo avrà facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di due anni, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonchè ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere conforme di una Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale di Circondario del capoluogo della Provincia, del regio Procuratore presso il Tribunale medesimo e di due Consiglieri provinciali scelti dai primi tre.

» La Giunta dovrà assumere le informazioni opportune, sentire personalmente i denunziati, e potrà sola ordinarne preventivamente l'arresto per gli effetti di quest'articolo, mediante deliberazione sommariamente motivata. »

(Approvato.)

« Art. 11. Gli individui di cui nel precedente articolo, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica sicurezza per la durata del domicilio coatto.

» Quando essi siano trovati fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena del carcere per un tempo non maggiore di quello che mancasse al compimento della durata del domicilio coatto.

» Questa pena sarà pronunziata dal Tribunale del circondario nel quale è compreso il comune assegnato per domicilio coatto. »

(Approvato.)

« Art. 12. In aumento del capitolo 20 del bilancio straordinario del Ministero dell'interno per il 1864 è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all'esecuzione della presente legge. »

Qui dovrei dare comunicazione al Senato di un messaggio che mi è stato testè diretto dall'onorevole signor Presidente della Camera dei Deputati, che porta una correzione unicamente materiale di cifra; ma ho visto che parecchi Senatori si sono assentati per cui non siamo più in numero. Se il Senato consente si rimanderà la continuazione di questa discussione a lunedì alle ore 2, dopo questo progetto verrà in discussione l'altro relativo all'assegnamento di un milione per opere stradali nella provincia della Basilicata, e poscia quello relativo alla competenza dei giudici in materie criminali.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LXIX.

TORNATA DEL 1 FEBBRAIO 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Presentazione di tre progetti di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera eletiva — Osservazione e schiarimenti richiesti dal Senatore Di Revel — Risposta del Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 12 e 13 e dello intero progetto — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per anticipazione di un milione per opere stradali provinciali nella Basilicata — Proposta del Senatore Galvagno in ordine al progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento a cui aderisce il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore D'Adda — Adozione di entrambe le suddette proposte.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Marina, della Guerra e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono anche i Ministri degli Esteri, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3417. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato domanda che dal Senato venga respinto il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, ovvero modificato nel senso che quel Comune non si trovi soverchiamente gravato. »

Presidente. Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Lambruschini, Merini e Pepoli che domandano un congedo che loro è dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giuseppe Angeloni di 30 copie di un suo lavoro col titolo: *Questioni urgenti intorno al tavoliere di Puglia.*

Il sig. Francesco Scoti di 150 esemplari delle sue osservazioni sull'opuscolo *La Banca d'Italia* del professore Girolamo Boccardo.

Il Municipio di Forlì d'alcuni esemplari del *Resoconto di quella Giunta del 1863.*

L'avv. Enrico Severini di 120 copie delle sue *Osservazioni del Codice di procedura penale.*

La Direzione del giornale *La Gazzetta di Leco* di alcuni esemplari di quel periodico contenente un articolo sull'abolizione degli appelli correzionali.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati. Il primo per l'ampliamento del Bagno di S. Bartolomeo in Cagliari. Il secondo per l'erezione di un nuovo ergastolo in Alghero. Il terzo per l'istituzione di un corso suppletivo di guardia marina.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione dei tre progetti di legge che saranno stampati, ed avranno il loro corso regolare.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Nella precedente seduta eravamo giunti all'art. 12.

Darò nuovamente lettura del medesimo, e poscia comunicazione di un messaggio della presidenza della Camera dei Deputati.

Art. 12.

« In aumento del capitolo 20 del bilancio straordinario del Ministero dell'Interno per il 1864 è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all'esecuzione della presente legge. »

Il presidente della Camera dei Deputati scrive.

« Torino 21 gennaio 1864.

« Per errore materiale incorso nel designare il capitolo del bilancio in cui deve essere iscritta la somma delle spese occorrenti alla esecuzione del progetto di legge testè votato dalla Camera intorno alla repressione del brigantaggio, venne erroneamente indicato il capitolo 20, mentre deve leggersi il capitolo 9.

« Il sottoscritto rivolge preghiera all'Eccellentissimo signor Presidente del Senato del Regno di voler ordinare la rettificazione sovraccennata nell'originale presentato dal Ministro dell'Interno e provvedere perchè al fatto materiale errore non si riproduca nelle copie stampate.

» Il Presidente

» G. B. CASSINIS. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Signori, io ho votato silenziosamente gli articoli del progetto di legge in discussione, sia perchè è per me evidente la necessità di queste disposizioni, sia perchè è un provvedimento d'eccezione, sia finalmente perchè è un provvedimento che ha una scadenza determinata oltre la quale non può continuare.

Quindi non è a temersi che sia uno di quei provvedimenti eccezionali che, come succede in un reame a noi vicino, vada poi a riposarsi in un arsenale dal quale occorrendo si possa estrarre per farne uso; in una parola è un provvedimento il quale debbe cessare in modo assoluto di aver effetto il giorno in cui è stabilito nella legge, sicchè non può più mettersi in esecuzione senza una nuova legge.

La necessità di questo provvedimento non si era per me manifestata oggi soltanto; e se vi è una cosa da deplorare, si è che esso non sia emanato tre anni fa, quando il brigantaggio prese nelle provincie meridionali uno sviluppo spaventoso. Avrei di gran lunga preferito di votare una legge di eccezione fin d'allora, piuttosto che di dover credere che lo Statuto avesse la sua intera esecuzione in quelle provincie, quando invece esso era violato così apertamente in tante circostanze. E qui dichiaro che nel fare quest'osservazione, io non intendo muovere appunto alcuno all'esercito che così mirabilmente si comportò e si comporta tuttavia nelle provincie meridionali; mentre apprezzo sommamente i sacrifici e l'eroismo di quest'esercito nelle condizioni in cui si trova; poichè comprendo il coraggio militare quando si tratta di affrontare il nemico in battaglia campale; ma quando si tratta di affrontare bande di masnadieri così feroci, che è assai più fortunato chi rimane colpito mortalmente che chi cade nelle loro mani, non avendo essi d'uomo altro che l'aspetto, questo coraggio è d'assai superiore.

Arrivando però all'ultimo articolo ricorre sgraziatamente il solito ritornello di molte altre leggi, che è quello della spesa. Io veggio che oltre alle somme che furono già concesse per l'attuazione di questa legge, dal mese di agosto in qua, occorre, a senso del Ministero, una nuova spesa di un milione e mezzo.

Mi duole di non vedere presente l'onorevole Ministro della finanze, il quale, or fa un anno, ci lasciava così grande lusinga che in avvenire non sarebbesi più presentata la necessità di spese improvvisate, le quali fanno sì che al bilancio sia sempre aggiunta qualche cosa, e non si possa mai fare un calcolo esatto dello stato delle finanze.

Io comprendo perfettamente che non si possa fare a meno d'incontrare una spesa, dovendo mandare ad esecuzione questa legge, e tanto più quando (sebbene questa legge sia ristretta nei suoi effetti fino al 30 aprile prossimo venturo) si prevede che essa dovrà venire prorogata, e più ancora che gli effetti di questa legge, rispetto al domicilio coatto, devono protrarsi oltre il termine in cui essa cesserà di essere in esecuzione; di

modo che la spesa non può parere eccessiva se si considera il numero delle persone le quali dovranno essere mantenute.

Ma nel mentre che deploro la necessità che così spesso ci fa uscire dai limiti del bilancio, veggio che ora stiamo votando un milione e mezzo, ed a momenti avremo da votarne un altro all'infuori pure del bilancio, onde parmi questa occasione opportuna di venire a chiedere al Ministro dell'Interno schiarimenti intorno ad un'altra spesa di qualche entità che ha avuto luogo in causa anche del brigantaggio. Una sottoscrizione vivamente promossa dal Ministero nello scorso anno ha dovuto produrre una somma di considerazione allo scopo di affrettare la repressione del brigantaggio.

Ho veduto talvolta nei fogli pubblici il resoconto di certe sottoscrizioni, ma, per quanto a me consta, non vidi che siasene dato uno con qualche particolarità intorno al prodotto di questa.

Io non voglio, parlando sempre nell'interesse dello Stato e dei contribuenti, sapere che cosa questa sottoscrizione abbia prodotto dal canto di coloro che sottoscrissero del proprio danaro, ed anche dal canto di quegli stabilimenti che sottoscrissero col danaro che amministrano; ma quello che desidero sapere, si è quale sia la somma sottoscritta dai municipi e dalle provincie.

E se di ciò mi preoccupa, egli è non per voler menomata la condizione autonmica delle provincie e dei comuni; ma siccome trattasi di spese per lo meno facoltative, quando queste sono tradotte nei bilanci delle provincie e dei comuni, devono essere pagate e da chi vuole e da chi non vuole. Perciò questo concorso per me ha le stesse conseguenze pratiche rispetto ai contribuenti, che quello del milione e mezzo che stiamo votando, perchè sia le une che le altre debbono poi essere convertite in centesimi addizionali a carico dei contribuenti; così è mio desiderio (e spero che il signor Ministro vorrà soddisfarlo) conoscere quale sia il risultato di queste sottoscrizioni, specialmente distinto per provincie e per comuni. Se a queste indicazioni poi egli vorrà aggiungere le particolari intorno alle somme offerte da individui, ed a quelle da corpi e stabilimenti amministrati, aventi esistenza propria, una siffatta comunicazione sarà ancora più completa.

A me pare che i riscontri che potrà ora darci il Ministro non saranno tali che possano avere quello sviluppo che io avrei desiderato; quindi concluderò il mio dire col pregarlo a volerci dare ora quei sommi riscontri che potrà, e di fare poi di pubblica ragione uno stato in cui siano indicate per provincie e per comuni, le somme che furono da essi votate, e quelle eziandio che si votarono dai corpi amministrati aventi esistenza propria, od in massa da altri individui.

Ministro dell'Interno. L'onorevole Senatore Di Revel ha così bene caratterizzato la necessità della legge che il Senato sta per votare, desumendola da condizioni totalmente eccezionali e transitorie, e manifestato la

speranza di veder caduta ben presto questa legge, e sparita dal numero di quelle che debbono essere applicate al Regno d'Italia, che io non avrei bisogno di fermarmi a dimostrare al Senato come fra tutte le spese che debbono farsi, e delle quali è chiesta al Parlamento l'approvazione senza che siano previste nei bilanci ordinari, nessuna è tale da destare inquietudine meno di quella contemplata dalla legge presente. Imperocchè è evidente che una volta che noi avremo, mercè la proroga che ora domandiamo, ottenuta la completa pacificazione delle provincie meridionali, basteranno per quelle provincie le spese nella proporzione nella quale anche per le altre sono previste e stanziato nei bilanci.

Tolto quindi a questa spesa qualsivoglia carattere inquietante per l'avvenire delle nostre finanze, io dirò poche parole per dimostrare altresì come lo sia ancor meno la differenza fra un milione che era stato chiesto nella legge del 15 agosto, ed il milione e mezzo che è chiesto colla legge attuale.

Infatti io prego il Senato a voler considerare come tanto l'una quanto l'altra delle domande si riferiscono ad un periodo uguale di 4 mesi; imperocchè la legge del 15 agosto andò in vigore il primo di settembre nelle Provincie Napolitane, ed il 5 nelle Siciliane, per virtù della disposizione della legge intorno alla pubblicazione ed efficacia delle leggi, cioè 5 giorni dopo il giorno della pubblicazione. Il Senato vorrà considerare come le spese a cui si tratta di far fronte collo stanziamento domandato siano principalmente di quattro specie. Spese di polizia per la repressione del brigantaggio: è stata molte volte lamentata l'inefficacia di varie operazioni delle autorità civili e militari per difetto di fondi disponibili. Le autorità militari, i comandanti di colonne mobili e i funzionari civili ad esse addetti, hanno bisogno di danaro per rendere fruttuose le loro operazioni: per questo lato non vi sarà differenza sensibile fra il periodo degli ultimi quattro mesi del 1863 e il periodo dei primi quattro mesi del 1864.

Spesa dei tribunali militari: ed anche qui osserverò come questa debba essere necessariamente maggiore nei primi quattro mesi del 1864 che negli ultimi quattro del 1863. Alloraquando fu promulgata la legge, i tribunali militari non poterono cominciare a funzionare se non dopo un certo tempo, mentre adesso essi non fanno che continuare l'esercizio delle funzioni già intraprese, per guisa che il periodo dei quattro mesi completo attualmente, fu incompleto nell'applicazione della legge del 15 agosto 1863.

Un'altra erogazione di questa spesa fu fatta per le squadriglie dei volontari organizzate in sussidio delle stazioni dei carabinieri, e per queste il Senato intenderà facilmente come la differenza sia anche maggiore; imperocchè queste squadriglie, dovendo essere composte di uomini dei quali si avevano a conoscere le qualità morali, egli è evidente che non poterono essere organizzate se non dopo due o tre mesi dalla pubblicazione

della legge, tanto più che i carabinieri cui l'ufficio di queste informazioni è affidato, procedono, con molta ragione, assai prudentemente e con molto scrupolo nell'ammissione degli individui chiamati a far parte di esse.

Ora invece queste squadre sono già costituite, per guisa che si tratta che per tutti i quattro mesi dovranno essere in gran parte pagate. Finalmente havvi un altro titolo di spesa, cioè del mantenimento dei domiciliati coatti. Ora il Senato intenderà facilmente come la spesa pel mantenimento di questi individui non potrà cominciare se non negli ultimi mesi dell'anno passato, dopo che le Giunte poterono aver pronunziati i loro pareri, ed il Ministero assegnò il domicilio coatto; laddove adesso si tratta che questo milione e mezzo deve bastare al mantenimento di questi individui non più per uno o due mesi come è accaduto nell'anno passato, non più neppure per i soli quattro mesi, ma per tutto l'anno; imperocchè la durata del domicilio coatto può per la legge attuale essere estesa sino a due anni. Spiegati in questo modo i motivi della differenza fra la domanda che ora vien fatta e quella che lo fu in occasione della legge del 15 agosto del 1863, mi resta a soddisfare il giustissimo desiderio dell'onorevole conte Di Revel intorno alla sottoscrizione nazionale per aiutare la repressione del brigantaggio.

Il Senato ricorda con quanto slancio tutte le provincie d'Italia corrisposero all'appello che io ebbi l'onore di fare ai nostri concittadini colla circolare del 2 gennaio 1863; ognuno ricorda come gl'Italiani tutti intendessero l'importanza di fare sì che l'azione dei cittadini si unisse all'azione del Governo, e come un nuovo vincolo venisse a stabilirsi fra tutti quanti i cittadini delle varie parti già divise d'Italia, per guisa che i più ricchi, i più prosperi, i più felici corressero in aiuto a quelli che soffrivano le conseguenze dei governi i più tristi cui loro era toccato andar soggetti.

Nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel numero 285, fu pubblicato un resoconto generale delle somme raccolte per la sottoscrizione del brigantaggio, ed io mi permetterò di riassumere in poche cifre al Senato l'origine di questa sottoscrizione ed il loro ammontare, anche per soddisfare al desiderio dell'onorevole conte Di Revel, per quella distinzione che egli giustamente faceva fra le offerte dei privati cittadini e le offerte delle pubbliche amministrazioni, le quali hanno in certo modo, cogli stanziamenti da loro fatti, imposto un vero onere ai contribuenti.

La somma totale a cui accese la sottoscrizione nazionale si è di L. 3,068,493 66, e questa somma, prendendo le cifre tonde si ripartisce così: L. 383,250 dalle amministrazioni provinciali, L. 950,137 dalle amministrazioni comunali, L. 330,156 dai Corpi morali ed associazioni diverse, totale L. 1,663,543: poi si sono raccolti dai privati cittadini del Regno d'Italia L. 1,304,329, dai cittadini tuttavia soggetti al dominio pontificio L. 15,578, dai cittadini italiani tuttora sottoposti al dominio au-

striaco L. 23,235: da Italiani residenti all'estero L. 41,385, dalla Famiglia Reale L. 29,000, da S. M. l'Imperatore dei Francesi L. 700, e così in totale, come ho sopra detto, L. 3,068,493 66.

Appena il Ministero vide lo slancio col quale gl'Italiani rispondevano al suo appello, e gli fu dato di presagire l'ingente somma, superiore ad ogni aspettazione, che si sarebbe con questa sottoscrizione raccolta, fu sollecito di nominare una Commissione composta di Senatori e di Deputati, cui affidò l'incarico di preparare gli elementi necessari per la gestione e la distribuzione di questa ragguardevolissima somma, e questi elementi, queste istruzioni, furono approvate con ordinanza del 1° marzo 1863, e fu l'amministrazione di questi fondi affidata a Commissioni provinciali istituite in ognuna delle provincie Napoletane, dove dovevano questi soccorsi essere distribuiti, le quali poi dovevano far capo ad una Commissione centrale istituita in Napoli.

Questi fondi sono destinati a recar soccorso alle famiglie povere quando per fatto del brigantaggio alcuna delle persone che concorrevano al loro sostentamento, abbia perduto la vita, oppure sia rimasta mutilata, atropia od altrimenti inabile al lavoro e a promuovere atti di valore nella repressione del brigantaggio, escluso qualunque risarcimento di danni materiali.

La Commissione centrale fu incaricata di distribuire i fondi raccolti nelle varie provincie fra le Commissioni provinciali, ognuna delle quali deve poi ripartirle nelle provincie a cui appartiene, e ciò con quelle norme che sono nelle istruzioni tracciate; e queste istruzioni sono state pubblicate nel giornale ufficiale. Le Commissioni provinciali hanno poi l'incarico di distribuire, oltre i fondi ad esse assegnati dalla Commissione centrale, quelli che sono stati raccolti nelle rispettive provincie.

Le somme che sono state raccolte nelle provincie Napoletane e che quindi dovevano essere distribuite in ciascuna provincia dalle rispettive Commissioni provinciali ascendono a lire 801,499 e 66 centesimi, o rimangono poi 2,240,243 lire che sono a disposizione della Commissione provinciale; e la Commissione provinciale ne ha fatto un riparto nel giugno del 1863 per 195 mila lire; ne ha proposto un secondo riparto stato approvato dal Ministero dell'Interno il 20 gennaio 1864 per altre 331 mila lire; in totale sono state fino ad ora ripartite 526,000 lire.

Il Senato vede come non si sia proceduto con soverchia precipitazione nella distribuzione di questi soccorsi.

Finalmente vi ha un altro desiderio che l'onorevole Senatore Di Revel ha manifestato, intorno al quale io mi permetterò di leggere un'altra disposizione delle istruzioni del primo marzo 1863.

« La Commissione centrale avrà cura di raccogliere i dati della sottoscrizione nazionale da tutte indistinta-

mente le provincie del Regno e di pubblicarle » questo è stato già fatto nella *Gazzetta Ufficiale* nel N. 285.

« Le Commissioni provinciali presentano il prospetto dei lavori ad ogni trimestre alla Commissione centrale, e in fin d'anno rassegnano a questa il resoconto annuo dell'amministrazione e della situazione dei fondi; esso deve riportare il visto del prefetto.

» La Commissione centrale dopo due mesi, cioè alla fine di febbraio, rassegna il rendiconto generale di tutte le operazioni al Ministro dell'Interno.

» Questo rendiconto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. »

Ora non essendo noi che al principio di febbraio, il Ministero non poteva fare se non quello che ha fatto, cioè richiamare le Commissioni provinciali e la Commissione centrale a curare l'adempimento di queste prescrizioni.

Io confido che alla fine di febbraio questo rendiconto del primo anno sarà presentato dalla Commissione centrale al Ministero, e allora sarà pubblicato come di dovere nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e così sarà fatto anche nell'anno venturo. In questo modo, io credo, avranno piena soddisfazione i desideri dell'onorevole Senatore Di Revel, il quale non ha fatto che interpretare i desideri generali della nazione e quello particolare del Ministero che ha avuto l'onore di proporre questo grand'atto nazionale.

Io ringrazio poi l'onorevole Senatore Di Revel di avermi dato occasione di emettere succintamente queste dichiarazioni, le quali e per il luogo e per l'occasione in cui sono state fatte, meglio della pubblicazione nei giornali, possono dare soddisfazione al giusto desiderio di coloro che vogliono che da questo grande atto nazionale si ritragga quel frutto che tutti ne abbiamo aspettato.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che egli ha voluto dare, e che sono ancora per una parte più ampie di quel che avrei potuto desiderare, poichè nella mia domanda non era compreso di sapere l'impiego che le somme provenienti dalla sottoscrizione sul brigantaggio avessero avuto, ma solo di conoscere qual era l'entità della sottoscrizione medesima.

Confesso veramente che questo numero 285 del *Giornale Ufficiale* mi è sfuggito, come me ne sfuggono molti, poichè è tale il volume delle cose che pubblica il *Giornale Ufficiale* che la mia povera vista non vi può tener dietro. Quindi io ignoro se nel *Giornale Ufficiale* siasi portato distintamente per provincie il contributo dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

La distinzione che io desideravo di avere era quella di sapere, per esempio, la provincia A ha sottoscritto per tal somma; i comuni di quella medesima provincia hanno sottoscritto per tale altra; in complesso per

tale somma. Questa è la distinzione che per me aveva anche un'importanza.

La maggior importanza poi stava per me nel sapere qual è, per effetto di queste, più o meno, mi permetta il signor Ministro di dire, spontanee sottoscrizioni, il risultato per i contribuenti; perchè ammetto la autonomia delle provincie e dei comuni, ma credo che questa debba essere in genere ristretta nei limiti delle attribuzioni che la legge loro conferisce, e che il richiedere le provincie ed i comuni di fare atti così generosi, quando questi ricadono sui contribuenti, sia un procedimento dal quale il Governo stesso debba porre il comune e la provincia in avvertenza, poichè se i comuni e le provincie votano così troppo facilmente spese, le quali, come dissi, si convertono in centesimi addizionali a carico dei contribuenti, tanto è minore il margine che resta al Governo quando vuol domandare loro aumenti di contribuzioni.

Quindi ringrazio nuovamente il signor Ministro delle ampie spiegazioni che ha fornito, e che sono attinte a sorgenti così sicure.

Domando solo se in quel numero, che non ho avuto sott'occhi, sia distinto per provincia e per comune lo ammontare delle sottoscrizioni.

Se è compreso, mi dichiaro soddisfatto, se non è, crederei utile di fare una pubblicazione.

Ministro dell'Interno. È distinto per provincie; ho il prospetto sott'occhio, ove è distinto quel che hanno dato le provincie e i vari comuni, mancherebbe solo l'allegato distinto comune per comune.

Se l'onorevole Senatore Di Revel desidera che sia pubblicato, non ho difficoltà di prender l'impegno di farlo pubblicare.

Senatore Di Revel. Non è necessario.

Ministro dell'Interno. Vi sono qui quattro colonne, provincia per provincia. Nella prima è l'ammontare della sottoscrizione della provincia; nella seconda l'ammontare complessivo dei Municipi delle provincie; nella terza l'ammontare complessivo delle sottoscrizioni dei corpi morali ed associazioni diverse delle provincie; e nella quarta la sottoscrizione dei privati.

Quanto alla distinzione fra quello che hanno sottoscritto le provincie ed i privati, ho già avuto l'onore d'indicarlo complessivamente al Senato.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, leggerò l'articolo 12, rettificato a norma del messaggio del signor Presidente della Camera dei Deputati.

« Art. 12. In aumento del capitolo 9 del bilancio straordinario del Ministero dell'Interno per il 1864, è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 13. È abrogata la legge del 15 agosto 1863, N. 1409. »

(Approvato.)

Se piace al Senato, si passerà immediatamente alla discussione del progetto di legge per l'anticipazione di

un milione sul tesoro nazionale per opere stradali e provinciali nella Basilicata.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per assegnare la somma di lire 44,000 per la costruzione di una macchina sulla quale si dovrà montare il gran rifrattore costruito dall'Amici, che abbiamo recentemente perduto, per l'Osservatorio del Museo di fisica di Firenze.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Pubblica Istruzione della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito al Senato.

**APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN MILIONE DI LIRE
PER OPERE STRADALI PROVINCIALI
IN BASILICATA.**

(Vedi Atti del Senato N. 73)

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'anticipazione di un milione di lire per opere stradali provinciali in Basilicata.

Ne darò lettura.

(Vedi infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola sulla discussione generale, passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata l'anticipazione sul Tesoro nazionale di un milione di lire da erogare nella esecuzione di strade nella Provincia di Basilicata.

» Questa somma verrà stanziata nel capitolo XXVII del Bilancio straordinario del Ministero delle Finanze del 1864. »

(Approvato.)

« Art. 2. La restituzione di detta somma alle Finanze dello Stato dovrà essere operata in quattro rate uguali da ripartirsi negli esercizi del 1865, 1866, 1867 e 1868. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentita la Deputazione provinciale, provvederà alla compilazione ed esame dei progetti, all'appalto ed all'esecuzione dei lavori stradali da eseguire colla somma stanziata nell'articolo 1: e le opere compiute saranno consegnate alla Deputazione medesima nell'atto della collaudazione da eseguire nei modi determinati dai regolamenti per le opere provinciali. »

(Approvato.)

Si passa ora al doppio squittinio:

(Il Senatore, Segretario, Ardufo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Progetto di legge relativo alla repressione del brigantaggio:

Votanti	76
Favorevoli	71
Contrari	5.

(Il Senato approva.)

Progetto di legge per l'anticipazione di 1 milione alla Provincia di Basilicata:

Votanti	76
Favorevoli	60
Contrari	16

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e per modificazioni al Codice di procedura penale.

Prego i signori Commissari di recarsi al loro posto.

Senatore **Galvagno, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno, Rel.** Signori Senatori, vista la difficoltà di avere in numero legale il Senato, io credo mio dovere, prima che cominci la discussione di questo progetto di legge, di rappresentarvi che essa probabilmente trarrà alquanto per le lunghe, in quantochè le questioni che presenta sono abbastanza gravi.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale crede di doverlo respingere, il signor Ministro di Grazia e Giustizia crede invece di doverlo sostenere e la minoranza dell'Ufficio stesso crede anch'essa di dover appoggiare la sua opinione. Per conseguenza, la discussione, come dissi, sarà tutt'altro che breve; rincrescerebbe poi che dovendosi essa protrarre rimanesse per alcuni giorni in sospenso, e l'interromperla sarebbe lo stesso che costringere gli oratori che hanno parlato a ripetere le cose dette.

Quindi io pregherei il Senato di vedere, se non sarebbe il caso di discutere altri progetti di legge e di sporre l'ordine del giorno in modo che di questo sia sospesa la discussione fino a che potremo essere sicuri che sarà con frutto intrapresa e continuata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Galvagno sono così manifeste, che dal canto mio non posso che appoggiare la mozione da lui fatta e pregare il Senato a volerne differire la discussione al giorno in cui possa essere continuata.

Presidente. Prima d'interrogare il Senato se accolga la proposta dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di sospendere cioè la discussione del progetto di legge che ora sarebbe portato all'ordine del giorno, indicherò al Senato come si potrebbe frattanto disporre l'ordine del giorno per una seduta, la quale potrebbe aver luogo dopo domani; al tocco riunione negli Uffici per l'esame

dei quattro progetti di legge presentati oggi dal signor Ministro della Marina e dal Ministro dell'Istruzione Pubblica; alle due seduta pubblica per la relazione di petizioni.

Osservo al Senato che è da gran pezza che non si sono più riferite le petizioni, e siccome i signori Senatori sanno, quando il sunto di esse è distribuito da tre giorni, s'intendono sempre portate all'ordine del giorno, finchè non siasene fatta la relazione.

Dopo ciò verranno in discussione i progetti di legge:

1. Per iscrizione sul Bilancio del 1863, della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863;

2. Per modificazioni al Codice penale militare; progetto che ritorna al Senato con qualche modificazione.

Rimarrebbe poi, dopo questa seduta, a vedere quale sarà il giorno in cui si avrà maggiore probabilità di una frequenza maggiore per proseguire senza interruzione la discussione di questo importante progetto di legge.

Senatore D'Adda. Perchè non si potrebbe tener seduta domani, invece di dopo domani?

Presidente. Per la ragione che i due progetti di legge che ho indicati testè non sono ancora stati portati all'ordine del giorno e non si potrà guari coordinarvi la distribuzione della stampa; vi vorrebbe una decisione speciale del Senato.

Senatore D'Adda. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore D'Adda. Credo che sarebbe molto più facile avere il numero legale domani, piuttosto che mercoledì, quindi proporrei che si tenesse seduta domani.

Presidente. Domando al Senato se intende accettare la doppia proposta del Senatore Galvagno di rimandare a data incerta l'epoca della discussione del progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento e tribunali circondariali e quella del Senatore D'Adda che sarebbe, invece di dopo domani, che il Senato si riunisca domani.

Chi approva l'una o l'altra proposta, si alzi.

(Approvato.)

Dunque vi sarà seduta domani.

Veramente se non si fosse cambiato l'ordine del giorno sarebbe stato più regolare fare una seduta dopo domani, imperocchè domani si sarebbe potuto avere tutti i progetti di leggi stampati; col cambiamento dell'ordine del giorno, non si avranno domani negli Uffici che quei progetti che sarà possibile stampare.

Senatore Aresè. Sta pur sempre la riunione negli Uffici?

Presidente. Al tocco negli Uffici, alle ore due in seduta pubblica.

Sarà forse impossibile che domani i quattro progetti di legge sieno stampati, ma il Senato ha ordinato in questo modo, e si eseguirà l'ordine suo.

La seduta è sciolta (ore 5).

LXX.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Relazione di petizioni* — *Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici sulle petizioni N. 3344, 3320, 3388* — *Istanza del Senatore San Vitale sulla petizione N. 3383* — *Osservazione del Senatore Pinelli sulla petizione N. 3330, cui risponde il Senatore Farina* — *Spiegazioni richieste del Senatore Di Polone sulla petizione N. 3398 fornite dal Ministro dei Lavori Pubblici e dai Senatori Benintendi (Relatore) e Farina* — *Approvazione di due progetti di legge: 1° per inserimento sul Bilancio del 1863 della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863; 2° per modificazioni al Codice penale militare* — *Proposta del Senatore Siotto-Pintor per l'aggiornamento delle sedute al 15 di febbraio* — *Adozione della proposta Lauzi per l'aggiornamento al 16 detto mese.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la relazione delle petizioni.

La parola è al Senatore Benintendi.

Senatore **Benintendi**, *Relatore.* Per risparmiare al Senato il prezioso suo tempo, credo bene riferire le petizioni per gruppi, secondo l'oggetto cui le medesime si riferiscono.

Sono mancanti dell'autenticità della firma le petizioni coi numeri 3316, 3318, 3328, 3329, 3333, 3355, 3377, 3378, 3279, 3382, 3386, 3392, 3399, 3401, 3402, 3403, 3406.

Mancano poi di firma quelle coi N. 3321, 3329.

Le petizioni N. 3307, 3310, 3313, 3314, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3349, 3351, 3354, 3356, 3379, 3380, 3382, 3384,

3385, 3390, 3391, 3397 furono rimandate agli Uffici Centrali che si occupano delle leggi a cui le medesime accennano.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Se non è sfuggito qualche cosa mi pare che tra le petizioni rimandate al rispettivo Ufficio Centrale che hanno da riferire su qualche progetto di legge, non sia stata nominata la petizione col numero 3352 della Camera di commercio di Pavia, che domanda che sia conservato il Ministero di Agricoltura e Commercio, e temerei che non fosse passata fra quelle ommesse per mancanza di autenticità di firma.

Senatore **Benintendi**, *Relatore.* Sopra questa petizione riferirò a suo tempo.

Senatore **Lauzi.** Domando perdono, credeva che fosse compresa fra le prime.

Presidente. Continui il signor Relatore.

Senatore **Benintendi**, *Relatore.* Le petizioni portanti i N. 3308, 3310, 3315, 3317, 3319, 3322, 3323, 3324, 3325, 3327, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373,

3374, 3375, 3376, 3387 e 3389 hanno tratto alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, quindi trattandosi di una legge che è già presentata all'altro ramo del Parlamento, il vostro Ufficio Centrale vi propone che sieno tutte queste petizioni depositate negli archivi, perchè quando la medesima sia presentata al Senato possa l'Ufficio Centrale prenderne cognizione.

Presidente. Questo mi pare regolare, perchè mancherebbe l'oggetto della petizione.

Quando questa legge sarà presentata in Senato allora sarà il caso di occuparsene.

Pongo ai voti queste conclusioni.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. Colle petizioni numero 3331, 3347, 3352, 3353 e 3394, le Camere di commercio di Cuneo, Pavia, Parma, Ascoli-Piceno e Ferrara domandano che venga conservato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La vostra Commissione considerando che non è ancora venuta in Senato alcuna proposta al riguardo, e che d'altroonde una discussione sopra tal punto, che non potrebbe a meno di essere lunga e intricata, sarebbe poi fuori luogo, essa perciò vi propone che queste petizioni sieno depositate negli archivi del Senato, affinché se mai venisse tale progetto presentato, possa il Senato averle sotto gli occhi.

Presidente Metto ai voti le conclusioni testè lette per la sospensione, cioè, di ogni esame delle petizioni accennate, finchè venga occasione di farne più distintamente parola.

Chi le ammette, sorga.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3348. La Camera di commercio di Cuneo fa istanza che dal Parlamento venga promosso e discusso un progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione forestale.

La vostra Commissione riflettendo di quanta importanza sia una legge forestale, vi propone perciò e il rinvio di questa petizione al Ministero d'Agricoltura e Commercio onde voglia occuparsene, e in pari tempo il deposito della medesima negli archivi del Senato.

Presidente. Se non vi è osservazione metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3314. Gli amministratori comunali e parecchi abitanti di Grumo Appulo (Bari) domandano che nella comunicazione ferroviaria da Bari a Taranto venga adottata la linea che tocchi le città di Modugno, Biletto, Acquaviva e Gioia.

La vostra Commissione vi propone il rinvio al Ministero dei Lavori Pubblici di questa petizione, non già come una raccomandazione, perchè questa linea sia adottata, ma per il riflesso che nella medesima sono esposte circostanze di fatto che è bene siano conosciute dal Ministero.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non ho difficoltà d'accettare il rinvio della petizione di cui si tratta; e ciò tanto più che la linea cui si accenna è già stata attentamente studiata ed è una fra quelle che possono meritare la preferenza; l'accetto però colla condizione che il Governo non sia vincolato nella scelta. E qui mi sia lecito il soggiungere che il Ministero ha per principio di accettare tutte le petizioni e di verificare tutti i casi che sono invocati da paesi o da località che domandano il passaggio di strade ferrate, appunto perchè desidera che tutti i veri interessi siano nel miglior modo possibile soddisfatti.

Presidente. Metto ai voti il rinvio di questa petizione al Ministero dei Lavori Pubblici.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3312. Vincenzo Galliani (di Trani) domanda la restituzione a suo favore di beni già investiti nella Commenda Romano Colonna cui allega aver egli diritto.

La vostra Commissione, considerando che per gli affari del mio e del tuo gli unici veri chiamati a giudicare sono i tribunali, vi propone perciò l'ordine del giorno.

Senatore Di San Vitale. Desidererei conoscere se la petizione N. 3383 sarà riferita.

Presidente. Io credo che il lavoro venne diviso fra i vari commissari, e che sarà riferita insieme colle altre.

Senatore Benintendi, Relatore. La petizione N. 3383 è stata presa ad esame da uno dei commissari, essendovi qualche circostanza di fatto da appurare, ed a suo tempo verrà riferita.

Senatore Di San Vitale. Verrà riferita in questa seduta?

Senatore Benintendi, Relatore. Non credo.

Presidente. Sarà per altro bene che questa petizione, ove non se ne facesse relazione nella seduta di oggi e che rimanesse perciò sola, fosse riferita in una prossima seduta, ed avesse così un turno particolare, giacchè non conviene che talune delle petizioni che fanno parte di un elenco siano riferite ed altre no.

Senatore Benintendi, Relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Sulla petizione 3312 la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3317. Il consiglio comunale di Savoca (Sicilia), ricorre al Senato perchè nella nuova legge sulla amministrazione provinciale e comunale sia sancita un'altra base di riparto dell'imposta fondiaria.

La vostra Commissione, ritenuto che nell'altro ramo del Parlamento è già in corso una legge sull'amministrazione comunale e provinciale, vi propone che quando

sarà presentata quella legge, ne possa prendere cognizione.

Presidente. Netto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3320. Il Consiglio comunale di Augusta (Sicilia), con deliberazione del 28 giugno 1863, domanda che il porto di quella città venga classificato fra quelli di primo rango cogli analoghi stabilimenti di dogana e consolato.

E con altra deliberazione del giorno stesso fa istanza che il canale di Brucola venga dal Governo provveduto di una macchina da spurgo.

La vostra Commissione avrebbe proposto il rinvio di questa petizione al Ministero dei Lavori pubblici, ma visto che in essa si dice che una copia identica è già stata inviata a quel Ministero, ve ne propone soltanto il deposito agli archivi del Senato, acciocchè quando venga in discussione la legge sulla classificazione dei porti, se ne tenga conto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Ministero avrà l'onore di presentare fra poco una legge sulla classificazione dei porti, ed allora si potrà discutere la proposta fatta dal Municipio di Augusta, che, come tutti sanno, ne ha uno dei più importanti dell'isola di Sicilia.

In quanto poi alla seconda parte accennata dal signor Relatore, che riflette il canale di Brucola di cui si domanda lo spurgo, il Ministero se ne è già occupato; ma è impossibile di attendere a tutti questi lavori simultaneamente. Quando alcuni lavori di spurgo saranno terminati nelle località, dove l'urgenza è maggiore, allora si potrà anche procedere a quello del canale di Brucola, nel quale però esistono speciali ostacoli derivanti dalla coltivazione di alcune cave, i cui materiali vengono ad ingombrarlo.

Tali questioni saranno tuttavia esaminate e si procurerà di rendere utile alla marina quel canale che pare sia di qualche importanza.

Senatore Benintendi, Relatore. La Commissione accetta la dichiarazione del signor Ministro.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3330. Il Consiglio comunale di Serino (Principato Ulteriore), protesta contro la soppressione dell'ufficio di registro in quel mandamento.

La vostra Commissione ritenuto che è nelle attribuzioni del potere esecutivo il fissare la circoscrizione dei vari uffici per il registro, e considerando che il Senato ed il Parlamento domandano sempre e con molta

ragione, che si faccia possibilmente economia, e che non si accrescano gli uffici, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Non vedo motivo per cui di questa petizione non si possa proporre il rinvio al Ministero di Finanze. Se, in regola generale, ciascun Ministero nella sfera delle sue attribuzioni deve provvedere a quanto può avere rapporto allo stabilimento o soppressione di uffici, ciò non mi sembra possa impedire che in questa circostanza si prendano in considerazione le rappresentanze di interessi speciali, le quali possono alle volte indurre anche il Ministro a modificare le sue idee primitive; il che non toglie certamente che il Ministero abbia poi libero il suo apprezzamento.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. La Commissione delle petizioni ha ritenuto per fermo che non può essere mandato del Senato nè del Corpo legislativo il fare, dirò così, l'ufficio di trasmissione; se vi sono osservazioni amministrative, queste devono farsi anzitutto ai Capi delle singole amministrazioni, perchè provvedano in proposito; non sarebbe che nel caso che, o questi capi di amministrazione non avessero dato corso a petizioni regolarmente sposte, ovvero che le decisioni loro contenessero alcun che in opposizione coi principii della legislazione, che i ricorrenti potrebbero naturalmente rivolgersi al Parlamento.

Qui però non risulta che sieno stati fatti al Ministero reclami per ottenere che fosse conservato l'ufficio di registro nel Comune di Serino, conseguentemente la Commissione non poteva supplire all'errore dei ricorrenti e prendere sovra di sé una specie di raccomandazione, per la quale non esistevano nella petizione dati sufficienti.

In tale stato di cose era naturale che essa proponesse l'ordine del giorno puro e semplice.

Questo naturalmente non preclude l'adito ai ricorrenti di rivolgersi al Ministero, e quando da questo non si ottengano le soddisfazioni che essi possono credere conformi alla legge, od agli interessi dello Stato, allora soltanto potranno rivolgersi al Parlamento, il quale agirà secondo le circostanze; per conseguenza a nome della Commissione io mantengo le conclusioni proposte.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 3330.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3346. Angela Bruno, di Calascibetta (Sicilia), moglie di Carmelo Lantieri, domanda che il di lei marito venga dichiarato esente dal servizio militare, ovvero gli sia accordato un congedo illimitato acciò egli possa provvedere agli urgenti bisogni di sua famiglia.

La vostra Commissione, considerando che la petente si maritò dopo il termine fissato dalla legge in Sicilia, che era il primo giugno 1861, per cui quelli che contrassero matrimonio dopo tale epoca più non sono esenti dal militare servizio, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice per non avere perciò il marito alcun diritto ad essere congedato.

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario metto ai voti le conclusioni per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Benintendi**, *Relatore*. N. 3381. Il Consiglio compartimentale di Livorno (Toscana), domanda che colla nuova legge sull'amministrazione provinciale e comunale venga riordinata la circoscrizione territoriale di quella provincia attualmente troppo ristretta.

La vostra Commissione, considerando che questo progetto di legge presto verrà in discussione avanti al Senato, vi propone il deposito negli archivii di questa petizione.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione pel deposito negli archivii del Senato di questa petizione, perchè la possa avere presente quando verrà in discussione il progetto di legge a cui essa si riferisce.

Chi approva queste conclusioni, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Benintendi**, *Relatore*. N. 3388. Il Consiglio comunale di Montalbano di Elicona (Messina), si rivolge al Senato onde ottenere che la strada da costruirsi da Pandazzo a Melazzo venga a toccare i Comuni di Roccella, Montalbano, Basicò e Furnari.

La vostra Commissione vi propone il rinvio al Ministero dei Lavori Pubblici, ed il contemporaneo deposito negli archivii del Senato di questa petizione; ben inteso che questo rinvio non porta con sé nessuna raccomandazione, non essendo che una pura partecipazione della cosa.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Ministero accetta il proposto rinvio come venne formulato dalla Commissione, cioè che il rinvio non avrà per iscopo che di fare gli studi accennati nella petizione, senza però vincolare per nulla il Governo.

Aggiungerò a tale proposito che i tracciati relativi a questa strada già vennero domandati dai comuni interessati per farne studi, e che ora si trovano in discussione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio al Ministero e pel deposito

negli archivii del Senato della petizione di cui si è parlato.

Chi approva queste conclusioni, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Benintendi**, *Relatore*. N. 3389. Alcuni contabili nella tesoreria provinciale di Capitanata in Foggia domandano che siano tenuti in conto i loro precedenti servizi per essere prescelti ad impiegati del Governo in quel ramo di amministrazione.

La vostra Commissione considerando che questi contabili sono impiegati privati del tesoriere e non del Governo, e coll'ultima legge già votata sulle disponibilità si è provveduto a che i 3/5 degli impieghi vacanti debbano essere coperti da coloro che trovansi in disponibilità, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Benintendi**, *Relatore*. N. 3396. I volontari di statistica presso l'ufficio di Prefettura di Firenze fanno istanza perchè dal Governo siano riconosciuti i diritti da essi acquistati coll'opera gratuita prestata in quel ramo di servizio da quasi 2 anni.

La vostra Commissione, considerando che questi volontari hanno già superato un esame di concorso, stati a ciò invitati col decreto di ottobre 1861; considerando che con circolare 30 maggio 1862 furono chiamati a un nuovo esame, a cui essi non si ricusarono, anzi si presentarono e che se non lo poterono subire, ciò non può attribuirsi a loro colpa; avendo il Ministero sospeso ogni provvedimento al riguardo; considerando inoltre che essi *volontari* sono tuttora sparsi fra i vari uffici della Prefettura di Firenze ove prestano servizio, e che ora, al dire dei petenti, si vorrebbero solo considerare non già come volontari, ma come aspiranti al volontariato, ve ne propone perciò l'invio al Ministero dell'Interno onde veda di provvedervi.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io ebbi altra volta occasione di parlare (in genere, non particolarmente) dei volontari di statistica, i quali tratti da giuste speranze agli esami e quindi ad intraprendere questa carriera, per rivolgimenti di ordini amministrativi si trovarono, per così dire, privi delle lusinghe che li avevano attirati sulla carriera stessa.

Mi ricordo di aver fatto questa interpellanza sono molti mesi, alla quale rispose in allora, se non erro, il Presidente del Consiglio commendatore Rattazzi, il quale disse che avrebbe avuto tutti i riguardi a quella gioventù che si era sobbarcata in questa carriera. Quindi io pregherei solamente che i riguardi che sono invocati colla petizione dai volontari di statistica di Firenze, non fossero limitati a questi soli, ma se il Governo crederà prenderli in benigna considerazione, siano estesi agli altri che si trovano in posizione analoga.

Presidente. Ne fa una proposta formale?

Senatore Lauzi. È una raccomandazione, perchè viene di sua natura che per quelli che si trovano in condizione analoga, si debbano avere gli stessi riguardi.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io credo che su tale questione non convenga deliberare, e che solo lo si debba sulla petizione senza oltrepassare i limiti che sono da questa tracciati.

Quanto al principio enunciato dall'onorevole Senatore Lauzi, il quale vorrebbe che misure analoghe fossero applicate anche agli altri volontari che si trovano in circostanze identiche a quelli di cui si tratta, dirò parermi evidente che non si può fare un favore agli uni senza che questo medesimo favore sia esteso agli altri. Quindi opino che ove questa petizione sia rimandata al Ministero, sarà suo pensiero di avere loro eguali riguardi e di trattarli con eguale misura.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. N. 3398. La Giunta municipale di Partenico (Palermo) rassegna al Senato in un giornale a stampa legalizzato dal Sindaco quattro distinte petizioni riguardanti, la prima, la ferrovia da Palermo a Trapani, la seconda, lo scioglimento delle enfiteusi, la terza modificazioni alla legge elettorale politica, e la quarta la cessazione delle tasse d'insegnamento.

La vostra Commissione ha diviso questa petizione in quattro.

La prima riguarda la strada da Palermo a Trapani, e di essa vi propone il rinvio al Ministero dei Lavori Pubblici, ben inteso colla solita riserva, che è solo per dargliene partecipazione, senza però alcuna raccomandazione.

Prima di venire alla seconda, pregherei il signor Presidente di mettere ai voti le conclusioni prese sulla prima, giacchè sono varii gli oggetti cui si riferiscono le altre.

Presidente. Sotto il numero 3398 ci è una petizione complessiva, ma divisibile per altro in quattro parti. Sulla prima la Commissione propone il rinvio al Ministero dei Lavori Pubblici.

Senatore Di Pollone. Pregherei l'onor. sig. Relatore a voler dire al Senato il perchè si manda questa prima parte della petizione al Ministero.

Senatore Benintendi, Relatore. Per la stessa ragione che abbiamo mandate tutte le altre; per dargliene cognizione.

Senatore Di Pollone. Credo che prima del Ministro, il Senato debba aver cognizione di cosa si tratta.

Senatore Benintendi, Relatore. La leggerò.

Senatore Di Pollone. So che riguarda la ferrovia da Palermo a Trapani. Ma domandavo che cosa si de-

sidera. Si desidera un altro tracciato? Si desidera la creazione di una ferrovia che non sia stata stabilita?

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Darò alcune spiegazioni, che spero metteranno le cose in maggior luce.

Il Senato ricorderà che fu votata la legge per la concessione delle ferrovie Calabro Sicule. Tra le linee concesse vi è anche quella da Palermo a Trapani, ma essa non fu concessa immediatamente; solo fu lasciata la facoltà al Governo di obbligare la Società ad eseguirle alle stesse condizioni che sono inserite nel capitolato per le altre linee.

Il Ministero ha già fatto fare studi sopra questa linea e farà ancora procedere ad altri, essendovi varii tracciati proposti. Esso si riserva però, quando sia opportuno, di determinare la costruzione di questa linea, perchè conviene ricordare che essa ha molta estensione e che sarà di un qualche aggravio pel Tesoro. Perciò prima di dar mano a questi lavori fa d'uopo vedere qual carico ne potrà avere il Governo, quali maggiori vantaggi se ne possa trarre, e quindi quando sia più opportuno di poterli eseguire.

Il Governo ha prima d'ora riconosciuto l'importanza di questa linea, perchè dessa venne compresa nell'atto di concessione, ma si riserva, ripeto, di esaminare e di decidere qual sia il momento più opportuno per ordinarne la costruzione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io spero che le spiegazioni date dal signor Ministro renderanno soddisfatto anche il Senatore Di Pollone, perchè, com'egli vedrà, si tratta qui della esecuzione di una legge già votata, esecuzione la quale spetta naturalmente al Ministero.

Si è quindi rimandata questa petizione al Ministero acciò vegga se i motivi che l'hanno dettata siano veramente tali che nella esecuzione della legge (la quale come dissi, fu già votata), si potranno avere quei riguardi che invocano i petenti.

Essendo questa operazione tutt'affatto devoluta al potere esecutivo, naturalmente la Commissione delle petizioni si è indirizzata allo stesso.

È vero che poco prima dissi che non può essere nostro mandato il fare, direi così, l'ufficio di trasmissione. Ma trattandosi qui di una cosa che è già stata dal potere legislativo determinata colla votazione della legge e che semplicemente si riferiva alla esecuzione della medesima fornendo degli schiarimenti in proposito, si è creduto che per non ritardare inutilmente la spedizione degli affari, fosse più conveniente di trasmettere direttamente la petizione al Ministero.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ringrazio la gentilezza del Senatore Farina per le spiegazioni che ha dato; ma lo prego di notare che non intesi di fare opposizione alle conclusioni della Commissione. Solo ho dimandato il perchè si rimandava la petizione al Ministero dei Lavori Pubblici, non essendo stato indicato.

Le spiegazioni avute tolgono ogni dubbio sulla convenienza di rimandare questa petizione al Ministero ed il Senatore Farina ha prevenuto una mia osservazione dicendo che il Senato non si fa il raccomandatore presso il Ministero, e che non si vuole istituire in *bureau d'adresses*.

Tuttavia la determinazione che il Senato sta per prendere darebbe luogo a qualche osservazione, onde io crederei più semplice passare all'ordine del giorno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio di questa petizione al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale non ricusa di riceverla.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

La seconda parte di questa petizione riguardando la materia assai importante delle enfiteusi sarebbe bene che si desse qualche schiarimento, perchè coloro che debbono dare il voto non hanno la petizione sotto gli occhi.

Senatore Benintendi, Relatore. La vostra Commissione su questa petizione ha osservato:

1. Che i petenti domandano che siano le enfiteusi redimibili;
2. Che i canoni siano anche essi affrancabili;
3. Che l'affrancamento si faccia in ragione del 5 per cento della rendita, e così progressivamente.

La vostra Commissione vi propone che questa petizione sia rinviata al signor Guardasigilli, onde dovendo presentare una legge, vi abbia riguardo.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti queste conclusioni.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Trattandosi in genere della liberazione degli stabili, di affrancamento delle enfiteusi in paesi nei quali esso non è ancora obbligatorio, la Commissione ha conchiuso di trasmettere al Ministero questa petizione con quella moderata, dirò così, raccomandazione che non è tale da far decidere la questione più in un senso che nell'altro, ma è sufficiente per richiamare l'attenzione del signor Ministro su questa materia.

Presidente. Sarebbe forse necessario ancora uno schiarimento: questa petizione si riferisce alle enfiteusi in generale, o solo a quelle dell'isola di Sicilia?

Senatore Farina. Riguarda specialmente quelle della

Sicilia, ma siccome là non c'è, a quanto risulta dalla petizione stessa, una legge generale, ed essendo di sommo interesse pubblico che i beni vengano svincolati, così si è proposto di rimandare la petizione al signor Guardasigilli perchè vi abbia quel riguardo che l'importanza della materia richiede.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti le conclusioni pel rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia di questa seconda parte della petizione.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. Nella terza parte della petizione si domanda una modificazione alla legge elettorale in questo senso, che sia assegnata un'indennità ai deputati.

La vostra Commissione per due ragioni vi propone l'ordine del giorno; primieramente perchè riguarda una questione politica che non compete ai municipii, in secondo luogo perchè questo è contrario allo Statuto.

Presidente. Se non si domanda la parola pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno su questa terza parte della petizione.

Chi le ammette, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. Colla quarta ed ultima parte della petizione lo stesso Consiglio comunale domanda la cessazione delle tasse d'insegnamento.

La vostra Commissione considerando le condizioni non molto prospere delle nostre finanze e che il levare anche queste tasse non farebbe che accrescere quel deficit che tutti i giorni va già anche troppo dilatandosi, vi propone l'ordine del giorno.

Presidente. Se non vi ha chi domanda la parola sulla quarta parte di questa petizione N. 3398, metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno.

Chi le approva, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Benintendi, Relatore. Colla petizione numero 3400 parecchi commercianti di Livorno (Toscana), ai quali si unisce pure la Camera di Commercio della stessa città, domandano l'abolizione del decreto 30 agosto 1863 col quale viene elevato al doppio la tassa d'esportazione degli stracci all'estero.

La vostra Commissione considerando che è già presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per domandare che sia convertito in legge questo decreto, e che quando verrà in Senato è bene che questa petizione sia sotto gli occhi dell'Ufficio Centrale che del progetto medesimo dovrà occuparsi, ve ne propone il deposito negli archivi del Senato stesso.

Presidente. Se non ci è osservazione metto ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione

n. 3400 che sono pel deposito di essa negli archivi del Senato.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Benintendi**, *Relatore*. È finita la relazione di petizioni; non resta che la sola petizione Crotti col n. 3383.

Presidente. Rimane inteso adunque che nel primo giorno in cui si terrà seduta verrà riferita la petizione segnata col n. 3383, la sola che non sia stata riferita oggi.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(Vedi *Atti del Senato N. 74 e 38*)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'iscrizione nel bilancio del 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863, numero 1328.

Leggo il progetto di legge.

Articolo unico.

« La spesa straordinaria di L. 1,574,000 autorizzata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il 1863 colla legge 24 giugno ultimo scorso, n. 1328, sarà iscritta nel bilancio suddetto ripartitamente fra i capitoli designati nel quadro unito alla legge stessa. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo per vedere se altri non vorranno fare osservazioni particolari. (Vedi sopra.)

Trattandosi di legge concepita d'articolo unico a termini del regolamento non si vota per alzata e seduta.

Interrogo il Senato se voglia ammettere che si faccia una sola chiamata per i due squittini sui due progetti di legge.

Non essendovi opposizione ritengo il Senato per assenziente e passo alla lettura del progetto di legge sulle modificazioni al codice penale militare.

Prego i signori Senatori a rimanere nell'aula perchè il numero è così ristretto, che se alcuno si assentasse, riuscirebbe vana l'adunanza e bisognerebbe rimandarla ad altro giorno.

Se non si fa istanza perchè si legga preliminarmente l'intero progetto di legge, io ne precinderò secondo l'usato ed aprirò la discussione generale.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Prego i signori Commissari di volersi recare al loro stallo, questo è di regola; quando s'intraprende la discussione di un progetto di legge conviene che i Commissari siano al banco della Commissione.

• Art. 1. I comandanti generali delle divisioni e sottodivisioni militari sono autorizzati a designare gli ufficiali che dovranno sedere come Presidenti o Giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei tribunali militari.

» La designazione dei Giudici è fatta seguendo l'ordine dell'anzianità tra gli ufficiali della divisione, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla Segreteria del tribunale militare.

» La indicazione degli ufficiali da comprenderli nella lista è fatta dai capi di corpo, di distacco o di servizio.

» Nessuno di quegli ufficiali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati giudici, può essere ommesso dal Comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del Comandante generale medesimo.

» La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

» La designazione del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per decreto reale, giusta l'art. 281 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti. »

(Approvato.)

• Art. 2. Tuttavia nelle divisioni più numerose di truppe, e dove maggiore è il numero dei processi, potranno per decreto reale nominarsi a Presidenti dei tribunali e delle Commissioni d'inchiesta, ufficiali superiori del grado prescritto dalla legge fuori dei quadri delle truppe della divisione. »

(Approvato.)

• Art. 3. È in facoltà del Governo di riunire due ed anche tre divisioni sotto uno stesso tribunale militare.

« In questo caso la designazione indicata nell'articolo 1 è fatta dal Comandante generale della divisione in cui avrà sede il tribunale. »

(Approvato.)

• Art. 4. Il tribunale militare per giudicare un ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'articolo 292 del Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

» Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal n. 1 al n. 5 inclusivamente di detta tabella, il tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella divisione.

» Nel caso che il numero di questi ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tri-

bunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione vicina designata dal comandante generale del dipartimento.

» L'estrazione a sorte si fa dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate stanziate nel capoluogo dove sederà il tribunale.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293 del Codice penale militare.

» L'Ufficiale istruttore, l'Avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta ed il Segretario del tribunale militare sedente nel capoluogo del dipartimento, ove dovrà costituirsi il tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per determinare il capoluogo dove il tribunale dovrà sedere, e per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal Capo II, Titolo II, Libro I, Parte II del Codice penale militare. »

(Approvato.)

« Art. 6. L'Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra ha la sorveglianza di tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero militare del Regno.

» Gli Avvocati fiscali presso i tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo ufficio. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli ufficiali del Pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

» Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sé affinché rispondano sui fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni previo avviso dell'avvocato generale militare.

» La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno. »

(Approvato.)

« Art. 8. Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 9. Sino a che avrà vigore la legge 8 agosto 1863, N. 1393, nei procedimenti per accusa di diserzione, se il reato non è punibile con pena maggiore del carcere, il Giudice istruttore dovrà, sulla domanda dell'imputato non militare, accordargli la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, tosto che ne sarà richiesto nei modi e secondo le disposizioni del Codice comune di procedura penale.

» Dalla ordinanza del Giudice istruttore gli imputati e il Pubblico Ministero possono appellare alle Commissioni d'inchiesta. »

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto sarà bene che il Senato fissi l'ordine del giorno per le sue successive sedute.

Senatore **Siotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**. Non mi pare facile, credo anzi impossibile che durante il rumoreggiare dei giorni carnascialeschi si possa, sotto a questa volta magnifica, adunare tal numero di Senatori quanto basti per una discussione seria e per una legale votazione; perciò proporrei che le sedute del Senato fossero differite sino al giorno 20 di questo mese.

Voci. Al 15.

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor propone che il Senato si aggiorni al 20 di questo mese; alcuni propongono al 15; anzi pare che questi ultimi siano in maggior numero.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io proporrei martedì 16 corrente, perchè non crederei che pel 15 il Senato possa essere in numero.

Già altra volta io ebbi a fare una simile profezia pel giorno 28 dicembre. Io non mancai di venire, ma non fummo in numero, e ci siamo poi radunati il 4 gennaio. Io pregherei quindi il Senato d'aggiornarsi a martedì 16 di febbraio.

Presidente. Il Senatore Lauzi invece del 15 propone il giorno 16.

Voci. Al 16, al 16!

Presidente. Pare che la proposta del Senatore Lauzi incontri quasi l'approvazione generale.

Metto perciò ai voti che il Senato tenga adunanza pubblica il giorno 16 febbraio.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Il Senato dunque è convocato in adunanza pubblica per martedì 16 febbraio, alle ore 2, primieramente per la discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali circondariali, e poi per quella del progetto relativo alla Banca d'Italia.

Si passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1863-64.

Risultato della votazione:

Per il progetto di legge relativo alla spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863:

Votanti 77
Favorevoli 67
Contrari 10

(Il Senato approva.)

Per il progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare:

Votanti 77
Favorevoli 73
Contrari 4

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).

LXXI.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Presentazione di 19 progetti di legge — Sunto di petizioni — Omaggi — Messaggio del Presidente della Camera elettiva con cui trasmette un progetto di legge d'iniziativa della suddetta Camera — Congedi — Relazione sulla petizione N. 3383 — Osservazioni del Ministro della Guerra alle quali risponde il Senatore Furina (Relatore) — Osservazione d'ordine del Senatore Scialoja — Approvazione delle conclusioni al riguardo proposte dalla Commissione delle petizioni non che di quelle sulla petizione N. 3350 — Instanza del Ministro di Grazia e Giustizia per la sospensione della discussione dei due progetti posti all'ordine del giorno d'oggi — Parole del Senatore Martinengo — Spiegazioni richieste dal Senatore Galeagno, fornite dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione della sovraproposta sospensione — Incidenti per la fissazione dell'ordine del giorno per la discussione dei due menzionati progetti; parlano sul medesimo i Senatori Cadorna, Di Revel, Lausi, Scialoja, Farina, Di San Martino, Pinelli ed i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio — Adozione della proposta fatta dai Senatori Di Revel e Cadorna — Approvazione immediata dei progetti di legge per la locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa, e per l'ampliamento del bagno di San Bartolomeo presso Cagliari — Riavio della votazione sopra questi due progetti a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

PRESENTAZIONE DI 19 PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato 17 progetti di legge che sono stati già votati nell'altro ramo del Parlamento.

1. Maggiore spesa sul bilancio del 1862 per l'impianto di nuovi uffici del Debito pubblico e per l'unificazione dei diversi debiti dello Stato.

2. Maggiore spesa di lire 700,000 sul bilancio 1862 del Ministero della Marina, ripartibile fra i capitoli 15 e 16.

3. Spesa straordinaria sul bilancio del 1862 per provvedere alle varie esigenze dell'amministrazione del Debito pubblico in conseguenza della legge d'unificazione del 4 agosto 1861.

4. Spesa straordinaria per lavori nell'edificio dei Santi Apostoli in Napoli e nell'attuale fabbrica dei tabacchi di San Pietro il Martire.

5. Spesa straordinaria sul bilancio del 1862 per opere

di ristauro della grande aula del Palazzo già Ducale in Genova.

6. Maggiore spesa sul bilancio 1863 per pagamento d'interessi e rimborso di capitali dovuti all'Azienda dei Prestiti di Firenze.

7. Spesa straordinaria sul bilancio 1862 al 1866, per sussidii ai preposti ed altri individui dei corpi di sorveglianza per le dogane e le privative stati licenziati.

8. Maggiore spesa sul bilancio 1861 e precedenti per lavori alla stazione di Genova.

9. Spesa straordinaria sul bilancio 1862 per gratificazioni agli agenti dell'abolito dazio sul macinato nelle Marche.

10. Proroga alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio.

11. Attivazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio.

12. Spesa straordinaria sul bilancio 1861 del Ministero dei Lavori Pubblici pel telegrafo a stampa del professore Hughes.

13. Maggiori spese sul bilancio 1861 del Ministero della Guerra. Categorie 90 e 91.

14. Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici.

15. Assestamento definitivo del bilancio dell'esercizio 1857.

16. Trasporto dal capitolo 172 al capitolo 171 del bilancio 1862 dei Lavori Pubblici della somma stanziata per provvista di locomotive.

17. Spesa sui bilanci 1863 e 1864 per la costruzione di 2 grossi piroscafi onerari.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi diciassette progetti di legge, dei quali due soli potrebbero essere trasmessi agli Uffici, gli altri 15 per ragione della loro natura ed oggetto debbono passare alla Commissione di finanza.

I due progetti che dovranno essere trasmessi agli Uffici sono relativi l'uno alla proroga per la presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio e l'altro all'attivazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio. Tutti gli altri progetti riguardando, come avvertii testè, materie che per la loro natura appartengono alla Commissione di finanza, saranno alla medesima trasmessi.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato due altri progetti di legge; l'uno riguarda l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, già votato nella Camera dei Deputati

con alcune leggiero modificazioni più di forma che di sostanza; l'altro concerne la pubblicazione in Sicilia dell'Editto per le sementi e i soccorsi, del pari già votato dall'altro ramo del Parlamento.

In ordine al primo dei detti progetti, pregherei il Senato a volersene occupare con qualche sollecitudine.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge; quello per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, che fu raccomandato alla sollecitudine del Senato, potrebbe essere, dove il Senato lo consenta, rimandato allo stesso Ufficio che già ebbe ad occuparsene la prima volta. Se non vi è osservazione in contrario, riterrò il Senato per assenziente a che tale progetto sia rimandato allo stesso Ufficio Centrale che già si occupò precedentemente del medesimo.

Quanto all'altro farà il suo corso ordinario.

Si dà ora comunicazione di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3418. Francesco Maranelli, cancelliere del censo in Ascoli-Piceno, domanda che nel progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili venga introdotta una modificazione che accordi alle figlie nubili degli impiegati il diritto a pensione dopo la morte del padre anche quando esse abbiano oltrepassata la maggiore età. »

« 3419. Palma Lilla, moglie di Pasquale Stoppa da Polignano, fa istanza perchè il suo marito sia esentato dal servizio militare (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*). »

« 3420. Annunziata Luigi, furiere nel 12° reggimento di fanteria, chiede che in contemplazione dei servizi prestati gli sia accordato un competente avanzamento (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*). »

« 3421. Le religiose del convento di S. Giuseppe di Ragusa (Siracusa) in numero di 13, protestano contro ogni misura che miri alla soppressione delle Corporazioni religiose (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*). »

« 3422. Le religiose del convento di S. Maria del Valverde di Ragusa (Siracusa) in numero di 12 (*Petizione identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme*). »

« 3423. Alcuni impiegati civili delle Marche in ritiro, credendosi lesi dalla disposizione dell'articolo 42 del progetto di legge sulle pensioni civili, domandano che il medesimo venga riformato (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*). »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia del 3° e 4° fascicolo del 1° volume del suo Giornale.

Il signor Luigi Capuano, segretario del Procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione di Napoli, di dieci esemplari del 1° fascicolo d'un suo scritto per titolo: *Raccolta delle sorgenti del novello diritto pubblico interno ecclesiastico delle provincie napolitane.*

Il signor conte professore Pompeo Gherardi di alcuni esemplari del *Discorso da esso letto all'apertura dello Istituto di Belle Arti in Urbino.*

Il Consiglio comunale di Volterra di 240 copie di una *Memoria sulla opportunità di mantenere quella città sede di Tribunale di circondario.*

Il signor Giacomo Millo, di 200 copie d'un suo scritto relativo alla *Questione della riforma daziaria per lo zucchero.*

L'avvocato Ernesto Anelli da Napoli, di 60 esemplari del suo *Ragionamento intorno a tre sistemi di tassa sulla ricchezza mobile.*

I prefetti di Cuneo e di Ravenna, di alcune copie degli *Atti di quei Consigli provinciali della Sessione ordinaria del 1863.*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica d'un esemplare del 1° volume del *Vocabolario dell'Accademia della Crusca.*

Il signor Vincenzo De Castro, d'alcune copie di un suo opuscolo per titolo: *Plebisciti Danteschi proposti alla Società degli Amici in Brescia da Nicola Guetano Tamburini.*

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Palermo, di 100 esemplari delle *Osservazioni di essa Camera sullo Statuto della nuova Banca d'Italia.*

Il signor Luigi Chierici, d'una sua *Lettera intorno ad alcuni fatti recenti compiutisi nel Ministero della Pubblica Istruzione.*

Il Presidente del Real Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia di 10 copie del 4° fascicolo del *Giornale di quell'Istituto.*

La Camera di Commercio ed Arti di Caserta, delle sue *Osservazioni sul Trattato di commercio e di navigazione colla Francia.*

Il signor Carlo Padiglione d'un suo scritto intitolato: *Atti generosi d'un Principe di Casa Savoia ricordati nella terza venuta a Napoli di Vittorio Emanuele II.*

Il dottore Francesco Gera, dei suoi *Studi sull'istruzione di cui abbisogna l'Italia.*

Darò lettura di un messaggio ricevuto dall'onorevolissimo signor Presidente della Camera dei Deputati.

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unico progetto di legge di iniziativa della Camera dei Deputati e da essa approvato nella seduta del quindici corrente, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di cotesta Assemblea.

» Lo scrivente profferisce all'onorevole Presidente gli atti della distintissima sua considerazione.

» Il Presidente della Camera

» G. B. CASSINIS. »

Questo progetto che concerne l'abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio della professione di procuratore avrà il solito corso.

Invito il Senatore, Segretario, Arnulfo a dar contezza di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo, legge le lettere dei Senatori Gozzadini, Casati, De Gasparis, De Gregorio, Oneto, Dragonetti, Varano, Sella, colle quali domandano un congedo che loro è, pel tempo rispettivamente richiesto, dal Senato accordato.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Presidente. A termini della riserva pressasi nella tornata precedente si farà luogo oggi alla relazione di una petizione non stata riferita nella precedente seduta.

La parola è all'onorevole signor Relatore Senatore Farina.

Senatore **Farina, Relatore.** Colla petizione N. 3383 il generale Antorio Crotti, già comandante superiore delle truppe parmensi, narra come nel giorno 9 giugno 1859, dopo di avere radunate le truppe nella cittadella di Parma, deliberò di allontanarle dalla città per evitare il pericolo di una conflagrazione fra le stesse truppe e la popolazione, il che riuscì, non senza pericolo della vita, ad effettuare nella notte del giorno medesimo, atto questo che dice lodato ed applaudito dai deputati della Commissione governativa.

Condotte le truppe a tale distanza dalla città da rendere improbabile ogni conflitto colla popolazione, il Crotti nel successivo giorno 10 depose il comando nelle mani del colonnello Perini che lo assunse, nè il Crotti più ingerissi nel comando medesimo, e si ritrasse nella Svizzera, ove non avendo avuta contezza del decreto che invitava gli ufficiali delle truppe parmensi a recarsi in Alessandria a disposizione del Governo del Re non potè ottemperarvi.

Desideroso per altro di ripatriare narra di avere iterato rispettose suppliche a S. M. all'uopo di far valere i diritti alla pensione che crede competergli pei servizi prestati al primo impero francese ed ai Governi poscia succedutisi in Parma, finchè rivoltosi al Ministero della guerra, questi avrebbe favorevolmente accolto le sue domande, se il Consiglio dei Ministri, ponendo mente all'atto della Commissione governativa eletta dal Municipio di Parma emanato nel giugno del 1859 e considerandolo come rivestito dell'autorità di una legge, e ritenendolo per quanto pare applicabile senz'altro al Crotti, dichiarò non essere in facoltà del potere esecutivo di revocarlo, ma soltanto appartenere al Parlamento il far ragione alle domande del Crotti medesimo.

Le asserzioni di fatto del Crotti sono stragiudizialmente convalidate dalle più onorevoli testimonianze.

All'appoggio di questa ministeriale dichiarazione ricorre il Crotti al Senato e chiede che si faccia in modo

che vengano riconosciuti i diritti che crede competergli nella grave sua età settuagenaria allo stato di quiescenza, e quindi al godimento della pensione che le leggi parmensi in vigore al tempo in cui cessò dalle sue funzioni gli guarentivano.

La vostra Commissione in presenza di un atto ministeriale che pone per base della sua decisione un decreto di una Commissione governativa, dovette esaminare se e quanto l'invocato decreto potesse allo stato attuale delle cose applicarsi alla persona cui il potere esecutivo pare che abbia voluto applicarlo.

Ora il decreto del 14 giugno 1859 è concepito nei termini seguenti:

« Art. 1. Tutti gli ufficiali delle truppe parmensi che nel 9 giugno 1859, e nei giorni successivi hanno condotto le truppe stesse oltre i confini dello Stato per farle congiungere coll'esercito austriaco sono dichiarati nemici della Patria, e come tali privati di ogni grado, onorificenza ed emolumento. »

« Art. 3. Una Commissione sarà nominata per determinare quali ufficiali delle truppe parmensi siano colpiti dalla premessa disposizione. »

La Commissione, di cui è cenno all'articolo 3, venne bensì nominata, ma è costante in fatto, che nulla mai pronunciò a carico del ricorrente.

Con successivo decreto del 9 agosto il Governatore provvisorio Manfredi, successo in seconda mano alla Commissione governativa, decretava dipendentemente dalle colpe contemplate nel decreto surriferito privati d'ogni ufficio, grado, onorificenza ed emolumento alcuni ufficiali delle truppe parmensi, fra i quali il Crotti non è nominato punto nè poco.

Altronde giovi rimarcare che il decreto priva gli ufficiali ivi contemplati di ogni ufficio, grado, onorificenza ed emolumento, ma che non accenna a privazione del diritto alla pensione che potesse loro competere.

Ad ogni modo, e quand'anche voglia tenersi non esaurito già lo scopo del decreto 14 giugno 1859, egli è evidente che se si vuole riconoscere come e quanto lo stesso possa raversarsi applicabile al ricorrente Crotti è proviamente necessario:

1. Che venga sentita la Commissione contemplata nell'art. 3 del suddetto decreto;

2. Che la Commissione stessa dichiari che a carico del Crotti militano tutte le circostanze di fatto che possono farlo considerare come effettivamente colpevole a norma del decreto medesimo.

Senza di ciò la privazione del Crotti della pensione cui ha diritto, non può riguardarsi che come l'effetto o di un errore di fatto, o di un errore di diritto che vestirebbe il carattere di una denegazione di giustizia.

Molto meno poi potrebbe pretendersi che il Crotti dovesse rivolgersi fin d'ora alla Corte dei Conti per farsi liquidare la propria pensione. Mentre oltrechè tale interpretazione troverebbe in opposizione col te-

nore del responso ministeriale che rinviò il ricorrente ad una deliberazione del Parlamento, giovi rimarcare che per godere della pensione forza è essere prima legalmente collocato a riposo, il che richiede un preventivo atto governativo che ciò stabilisca a riguardo del Crotti, e quest'atto non esiste.

Ciò stante, o il Ministero crede valido il decreto 14 giugno 1859, o non lo crede tale.

Se non lo crede valido, deve esaminare la domanda del Crotti per essere collocato a riposo in relazione alle preesistenti leggi parmensi, e quando la creda giusta, pronunciare tale collocamento, rinviandolo alla Corte dei Conti per la liquidazione della pensione che gli può essere di ragione dovuta.

Od invece crede valido tale decreto, e crede pure non cessati gli effetti del medesimo col successivo decreto del 9 agosto del Manfredi, inserito nella *Gazzetta di Parma*, ed in tal caso ove non gli sembrano sufficientemente giustificative le ragioni del Crotti, deve sentire la Commissione contemplata nell'articolo 3 del decreto stesso del 14 giugno, e fare constatare e pronunciare da essa se, a carico del Crotti, siano o no le circostanze di fatto contemplate nell'articolo primo del decreto medesimo, e pronunciare poscia in conformità delle risultanze dei fatti dalla Commissione accertati.

Ad ogni modo trattasi di interpretare leggi preesistenti e di applicarle al caso. Quest'ufficio spetta indubbiamente al potere esecutivo, ed il potere legislativo chiamato in tale stato di cose a pronunciare, non può che invitare il Ministero ad applicare la legge. Dietro quanto sovra pertanto, la vostra Commissione, visto l'articolo 57 dello Statuto, visto l'articolo 85 del regolamento del Senato, riconosce la petizione numero 3383 degna di essere presa in considerazione, e come la deliberazione relativa al Crotti venne presa dal Consiglio dei Ministri, propone il rinvio della stessa al signor Presidente del Consiglio dei medesimi.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Il fatto del signor Crotti è molto doloroso, trattandosi di un vecchio soldato, il quale si trova affatto spogliato e di soldo e di pensione.

Quando mi furono comunicati i ricorsi del medesimo, io li esaminai con tutto l'interesse che mi ispirava la sua lunga carriera; ma, dopo un attento esame dei fatti esposti, ho veduto l'impossibilità per il Ministero di dare disposizione alcuna che potesse essere favorevole al generale Crotti.

Due sono le difficoltà che si frapponevano all'accoglimento della fatta istanza per una pensione.

La prima è quella citata dall'onorevole Relatore della Commissione delle petizioni, vale a dire le disposizioni contenute nel decreto del 14 giugno 1859 della Com-

missione istituita dal Governo provvisorio di Parma, decreto che venne convalidato dal conte di Cavour, allora Ministro con pieni poteri.

Diffatti col decreto 30 giugno 1859 si stabilì nel primo articolo che erano sciolti i corpi delle truppe parmensi, e nel secondo che potevano essere ammessi al servizio nel R. esercito col grado di cui erano rivestiti prima del 3 maggio ultimo scorso quegli ufficiali che provarono di non essere nel caso contemplato dal decreto della Commissione governativa del 14 giugno, e sarebbero ravvisati idonei al servizio.

Si potrà rispondere che il signor Crotti può provare che egli non era nel caso contemplato nel citato decreto della Commissione governativa; ma io soggiungerò che vi è inoltre il disposto del successivo art. 3, il quale sanciva che i sotto ufficiali, caporali e soldati delle truppe sarebbero incorporati nell'esercito per compiere la ferma cui erano tenuti a seconda delle regole che reggevano il loro reclutamento.

Oltre di ciò si diede dal conte di Cavour l'ordine a tutte le truppe parmensi di recarsi al deposito in Alessandria. Quest'ordine emanava nel mese di luglio dello stesso anno, e fu anche pubblicato nella *Gazzetta di Parma*.

Esso è così concepito: « D'ordine del Ministero della Guerra i già ufficiali delle disciolte truppe parmensi si recheranno direttamente ad Alessandria per rimanere sotto gli ordini del Comandante generale di quella divisione, finchè sia statuito sulla loro sorte futura. »

Il Crotti adunque doveva, come ufficiale delle antiche truppe parmensi, recarsi ad Alessandria. Non essendovisi recato, caso ha mancato.

Il Crotti che già era stato due volte destituito in occasione dei movimenti politici del 1831 e del 1848, forse esitò, ma di questa circostanza, io credo non dobbiamo tener conto.

Molti ufficiali parmensi vennero; anzi, dirò, tutti si recarono in Alessandria ed ebbero la loro sorte stabilita.

Il Crotti, ripeto, esitò, non vi si recò, epperò non poté essere incorporato nel R. esercito. Quindi egli non potendo più considerarsi come ufficiale non può neanche essere collocato a riposo.

Per dare una pensione al generale Crotti ci vuole un'apposita legge.

Egli è per ciò che io non posso ammettere che si mandi la petizione al Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri si è già occupato delle istanze del generale Crotti, e si è pure di già pronunciato sulle medesime, dichiarando che non si poteva accordare la pensione domandata e che dovesse ricorrere al Parlamento. Un Senatore che prenda a cuore questo fatto può proporre un progetto di legge al riguardo. Il Ministero non vi farebbe opposizione, ma non potrebbe a meno di far notare che ammettendo il generale Crotti a far valere i suoi diritti alla pensione

di riposo, ne verrebbe la conseguenza di dover concedere pure una pensione di riposo a molti generali ed anche ufficiali inferiori borbonici i quali seguirono Francesco II a Roma, e non si presentarono per essere incorporati nell'esercito italiano.

Senatore. **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Le conclusioni che la Commissione ha preso basavano su di un dato che era il seguente, cioè: che nel responso ministeriale si era adottata, per rinviare il Crotti avanti il Parlamento, la disposizione del decreto 14 giugno 1859.

Basandosi adunque sul risultato di questo responso, la Commissione non aveva altro incarico che di esaminare se questo decreto si potesse fin d'ora dire applicabile al generale Crotti.

Ora l'onorevole signor Ministro fa sentire che oltre quel decreto ve n'era un altro il quale ordinava che tutti gli ufficiali del disciolto esercito parmenso dovessero rendersi in Alessandria per dichiarare ivi se intendevano di incorporarsi nelle truppe dello Stato.

Quanto al decreto del 14 giugno 1859, il signor Ministro non avendo obiettato nulla in contrario, per le cose già dette dalla Commissione, non potrebbe applicarsi al Crotti, senza che precedentemente la Commissione nel decreto menzionata avesse conosciuto le circostanze di fatto esistenti a suo carico e che erano contemplate nel decreto medesimo.

Senza di ciò è impossibile applicare una legge perchè sarebbe lo stesso che un legislatore si costituisse in giudice. Dunque ci voleva un giudice di fatto, che sarebbe la Commissione, che riconosca se questi fatti contemplati nel decreto 1859 militano, o no, a carico del Crotti.

Resta il decreto 30 giugno 1859. Questo decreto parla bensì di ammettere nelle truppe gli ufficiali che hanno militato nell'esercito parmenso, ma non parla di privare questi stessi ufficiali della pensione cui potessero avere acquistato diritto. Mi pare dunque che una cosa sia molto diversa dall'altra, che il decreto del 30 giugno 1859 invocato, non si possa al Crotti applicare; quanto al fare una nuova legge è un punto molto diverso.

La Commissione delle petizioni non ha incarico per sé di promuovere formazioni di nuove leggi; essa sulle petizioni che le sono presentate non ha altro da fare che o pronunziarsi per l'ordine del giorno se sono destituite di fondamento, o mandarle agli archivi quando vi sia in corso una legge; o quando si tratti di non retta applicazione della legge preesistente come sarebbe il caso attuale, rinviarle al Ministero.

Se si trattasse di proporre al Senato di fare una legge generale, io sarei il primo a dire al Senato di non farla; ma qui non si tratta di proporre di fare una legge generale, si tratta semplicemente di vedere se le leggi che esistono sono state rettamente applicate a riguardo del Crotti. Ho dimostrato che relativamente al decreto del 14 giugno 1859, questo non si può applicare al Crotti

se non precede la dichiarazione della Commissione nel decreto stesso contemplata; credo di avere dimostrato altresì che il decreto 30 giugno dello stesso anno non si può nemmeno applicare perchè non infliggeva la pena della perdita del diritto a pensione per chi potesse già averlo conseguito, ma soltanto faceva facoltà a questi ufficiali parmensi di presentarsi per essere ammessi nelle truppe dello Stato. Epperò credo che in questo stato di cose la conclusione della Commissione sia da ammettersi.

Prego però il signor Ministro di ritenere che con ciò la Commissione non intende rendersi giudice del fatto: noi opiniamo semplicemente che si debba la petizione rinviare al Consiglio dei Ministri perchè esaminata la cosa, provveda come crederà meglio, e come risulteranno le cose dal fatto che verrà dalla Commissione accertato.

Con questa mia dichiarazione credo che anche il signor Ministro possa accettare il rinvio che gli viene fatto di questa petizione semplicemente perchè venga applicato ad essa il disposto del decreto 14 giugno 1859, salvo poi a provvedere come meglio crederà in seguito ai risultamenti di fatto che la Commissione indicata nel decreto medesimo avrà constatati.

Ministro della Guerra. Io mi era interessato vivamente alla sorte del generale Crotti, che aveva voluto considerare come antico pensionato, perchè nella lunga sua carriera fu messo a riposo nel 1854, se non erro, dal Governo di Parma colla pensione di lire 5000; ma avendone esaminato tutte le carte, e vedendo che io non poteva, come appartenente all'esercito attivo, metterlo a pensione, passai le carte medesime al Ministro delle Finanze, facendogli osservare che essendo già stato pensionato dal Governo di Parma volesse rimetterlo nell'antica pensione.

Il Ministro delle Finanze mi rispose che aveva ben esaminata la cosa; ma siccome il generale Crotti dopo essere stato pensionato nel 1856 o 1857 era stato richiamato in servizio attivo, e successivamente dopo parecchi incarichi era stato nominato comandante dell'esercito parmense con lire 8,000 di soldo, così aveva perduto il diritto alla pensione antica; mentre se avesse seguito regolarmente la sua carriera avrebbe avuto diritto a pensione competente sulle lire 8,000.

Io poi non posso considerarlo come militare in servizio attivo senza considerarlo egualmente come disertore. Il generale Crotti o era pensionato, o era in servizio attivo nel 1859.

Se era pensionato, la pensione debbe correre (ma non lo era); se era in servizio attivo, io domando perchè non si è presentato?

Perchè ha aspettato fino al fine del 1861 a richiamarsi?

Io quindi non potrei coscienzavolmente proporre la pensione per uno, che debbo considerare legalmente come disertore.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola, se

però il Senato lo permette, avendo già parlato due volte.

Presidente. Come relatore ha diritto di svolgere largamente il suo assunto.

Senatore Farina, Relatore. Il Ministro avendo addotti argomenti nuovi, è mio dovere di rispondere.

Il generale Crotti era antico soldato parmense, e venne contemplato come tale nel decreto del 14 giugno 1859.

Dopo quel decreto non si può più considerare come soldato parmense.

Ministro della Guerra. Lo si considerava come soldato italiano.

Senatore Farina, Relatore. Nemmeno.

Ministro della Guerra. Allora era nulla, e non può pretendere pensione.

Senatore Farina, Relatore. Domando scusa; è un antico soldato contemplato nel decreto 14 giugno, ed a suo riguardo il decreto debb'essere applicato; lo applichi il sig. Ministro, ma non può dire che il Crotti fosse disertore verso un governo che in fatto più non esisteva, e relativamente ai soldati del quale il Governo, che succedette, diede una disposizione apposita; applichi questa disposizione.

Cosa dice la Commissione? Vi è una disposizione che contempla tali persone, applicatela; e secondo i risultamenti di questa applicazione e delle indagini, che verranno istituite, pronunziate a termini di quella legge, che voi stessi riconoscete come valida.

Quanto poi all'essere considerato come disertore dalle truppe italiane sarebbe impossibile perchè egli non ha preso servizio nelle file delle medesime. Il suo servizio deve giudicarsi dipendentemente dal decreto del 14 giugno 1859, per riconoscere se fosse colpevole o no. Il decreto 14 giugno 1859 si applichi, ed ogni controversia rimane finita. Ma noi non crediamo che si possa dichiarare disertore uno che tale non sia riconosciuto in fatto come prescrive il detto decreto; e crediamo che ad esso si possano applicare le nostre leggi perchè rispetto al nostro Stato non ha mai assunto servizio.

Del resto naturalmente quando si rinvia una petizione perchè il Ministero la riesamini e sottoponga alla relativa Commissione, il Ministero potrà davanti alla Commissione stessa far valere tutte quelle obiezioni che crede militare contro il generale Crotti, perchè il Senato non intende di rendersi giudice del fatto, ma semplicemente dell'applicazione della legge che contempla il generale Crotti.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io non ammetto nemmeno più quella Commissione, perchè il decreto rimase incompleto. Difatti, esso metteva taluni fuori d'impiego senza soldo e senza emolumento e diceva che la nota di coloro i quali sono dichiarati fuori d'impiego sarà formata da una Commissione. Questa Commissione non si formò, dunque il decreto rimase incompleto.

Senatore **Farina, Relatore**. Perdoni, la Commissione si è formata.

Ministro della Guerra. Ha pronunziato sopra due o tre casi e non altro.

Io non considero il generale Crotti sotto quell'aspetto; lo considero come un soldato del governo⁷ parmense, le cui truppe, in forza della fusione, passarono a far parte del governo italiano, e che non si presentò quando doveva farlo.

Se noi ammettiamo il principio di daro pensioni a questi antichi emigrati che si ricordano del loro dovere quando loro conviene, io ripeto che dovremo dare pensioni a moltissimi borbonici che ora stanno a Roma. Domani, dopo domani, fra un mese, verranno qui, dicendo: datemi la pensione che mi spetta.

Credo che ciò non potrebbe farsi politicamente, e che perciò sarebbe un grande errore, oltre alla mancanza di legalità.

Ripeto, se vi è un Senatore che voglia proporre un progetto di legge, io non faccio opposizione; ma il Ministero in questo caso non crede di poter far nulla.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Io non ho domandato la parola per discutere in merito la questione, ma per una osservazione d'ordine.

Prima che fosse emanata la legge sulla Corte dei Conti si poteva ricorrere al Consiglio di Stato contro le determinazioni prese dal Governo intorno a materia di pensioni. Con la legge relativa alla Corte dei Conti, questa giurisdizione fu dal Consiglio di Stato trasportata alla nuova Corte; ed oggi questa è non rare volte chiamata a pronunciare sopra ricorsi contro liquidazioni fatte dai Ministri e sancite con Decreto reale, ed a giudicare o confermando o rivocando ciò che il decreto ha stabilito.

Prima intanto che la Corte dei Conti fosse istituita si soleva ricorrere al Consiglio di Stato anche nel caso del diniego di pensione; ed io ne rammento fra gli altri uno, in cui trovandomi segretario generale alle finanze, ed avendo appunto il ramo delle pensioni, ero direttamente concorso a respingere una domanda di pensione fatta da un uomo meritamente celebre, dal Cantù.

Il Cantù ricorse contro questo diniego al Consiglio di Stato, il quale accolse il suo ricorso, ed ammise la domanda, mandando semplicemente a chi spettava per la liquidazione.

Oggi qui si tratterebbe di un caso analogo, poichè il signor Crotti domanda una pensione, ed il potere esecutivo crede di non ammettere la sua domanda.

Ora io non profferisco qui opinione alcuna, perchè non ispetta a me il dichiarare qui improvvisamente se il Crotti possa o no ricorrere alla Corte de' Conti, come

il Cantù ricorse al Consiglio di Stato, sebbene inclini a credere che il possa. Solamente ho preso la parola perchè sia questa osservazione registrata nel processo verbale, e non venga dalla presente discussione offeso il diritto che possa mai avere il Crotti di ricorrere al Magistrato competente.

E credo utile questa riserva, perchè tanto dal Relatore della Commissione, quanto dal signor Ministro fu detto che se il Ministero persistesse a respingere la domanda del Crotti, ci vorrebbe una legge apposita per ammetterla.

A me pare invece che egli potrebbe anche sperimentare i suoi diritti giudiziariamente, e perciò ho voluto fare questa osservazione d'ordine, senza però scendere ad alcun esame del merito.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Rel.** Io accetto questa dichiarazione nell'intendimento in cui venne dall'onorevole Senatore Scialoja fatta; osservo però che qui esiste una circostanza speciale, che è il giudizio della Commissione, alla quale si riferisce l'art. 3 del decreto che venne invocato, cioè di quello del 14 giugno 1859.

Se questa Commissione più non esiste, ciò che non so, per esserne morti i membri, od essersi dispersi, e ne nomini un'altra, poichè il decreto non prescrive nè come nè quando debba essere nominata; ma senza di questo giudizio non mi pare che la cosa si possa regolarmente fare.

Presidente. Ritiene il Senato quali sono le conclusioni della Commissione delle petizioni.

Esso sono per il rinvio della petizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, onde sia esaminata nel Consiglio stesso, dal quale, se ritenga bene le parole del signor Relatore, essa già venne esaminata prima.

Il signor Ministro della Guerra ha dato le spiegazioni che ha creduto nel suo particolare; ora io metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le ammette, sorga.

(Approvato.)

Il Senato ordina dunque il rinvio di questa petizione al Presidente del Consiglio.

Senatore **Farina**. Domando la Parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Se permette il Senato io farò una breve osservazione.

È rimasta indietro una petizione che era già stata distribuita, e di cui l'onorevole mio collega dimenticò fare la relazione nella seduta antecedente.

Presidente. Si è la petizione segnata col N. 3350.

Senatore **Farina**. Precisamente.

Con questa petizione gli amministratori del sommanente benemerito istituto dei sordo-muti di Genova, chiedono al Senato che vengano loro, nell'esercizio del

1864, conservata quell'allocatione di sussidio che si trova portata nel bilancio del 1863, in lire 17,000 ed una frazione.

Il Senato ricorda come coll'articolo 2 della legge sul bilancio siano state conservate pel 1864 le somme assegnate nel bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie distinte nell'elenco unito alla legge.

Consequentemente questa allocatione trovandosi inscritta sotto il titolo degli assegni fissi nel bilancio del 1863 al capitolo 32, si dovrebbe ritenere come conservata nel bilancio del 1864.

Il Senato però ricorda pure che l'articolo 5 della stessa legge relativa al bilancio stabiliva altresì che entro lo stesso mese di agosto il Governo del Re presenterà alla Camera, e se la Camera non sedesse, comunicherà in anticipazione al Presidente della Camera stessa uno specchio delle altre variazioni che intendesse proporre nella parte delle spese ordinarie del 1863 per il 1864.

In vista pertanto di questa disposizione potendo darsi il caso che il signor Ministro proponesse una diminuzione di assegnamenti a favore dell'Istituto dei sordomuti di Genova, la quale diminuzione non sembrerebbe opportuna alla Commissione, attesa i molti benefici che quell'Istituto rende all'umanità, la Commissione è venuta nel sentimento di proporre al Senato di rinviare la petizione al Ministro dell'Interno affinché possa averla sotto gli occhi nel caso che intendesse proporre qualche diminuzione nell'assegno portato nel bilancio del 1863 a favore dell'Istituto dei sordomuti di Genova. Nello stesso tempo ne propone il deposito negli archivi del Senato affinché la Commissione del bilancio possa avervi gli opportuni riguardi in occasione della votazione eventuale di variazioni al bilancio del 1863 pel 1864, di quelle eventuali variazioni che sono contemplate nell'articolo 5 col quale il bilancio del 1863 viene adottato anche per il 1864.

Presidente. Se non si domanda la parola pongo ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione N. 3350, conclusioni tendenti, come ha udito il Senato, al doppio scopo di rimandare la petizione al signor Ministro dell'Interno e di ordinarne il deposito negli archivi del Senato affine di avervi riguardo in occasione della discussione del bilancio.

Chi approva queste conclusioni, voglia alzarsi.
(Approvato)

ISTANZA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LA SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. L'ordine del giorno ora porta la discussione del progetto di legge concernente la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Essendosi presentati dal Ministero al Senato alcuni progetti che è utile abbiano pronto corso, e che per la più gran parte furono già votati dal Senato medesimo, così a nome del Ministero lo pregherei a volerli proporre a quelli già all'ordine del giorno, rimandando le due leggi, tanto quella sulla competenza dei giudici di mandamento, quanto quella sulla Banca, allo scopo anche di avere un maggior numero di Senatori presenti. Siccome questi due progetti di legge importeranno una grave e lunga discussione, è necessario che si abbia un maggiore concorso di Senatori che sia possibile.

Presidente. Devo far presente al Senato che ora si trovano distribuite ai signori Senatori le seguenti relazioni di progetti di legge:

1. Locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa (N. 66).
2. Ampliazione del Bagno di S. Bartolomeo presso Cagliari (N. 75).
3. Costruzione di un ergastolo per forzati in Alghero (N. 76).
4. Provvista di un istrumento per utilizzare il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze (N. 77).

Queste quattro relazioni sono già state distribuite, ma non sono ancora stati portati all'ordine del giorno i relativi progetti di legge.

Ora, se il Senato credesse di passare oltre e formare il suo ordine del giorno su questi quattro progetti di legge, si potrà aderire all'istanza del signor Ministro della Giustizia e intraprenderne la discussione.

Quanto poi ai progetti ultimamente presentati in questa seduta, converrà che passino prima od agli uffici od alla Commissione di finanze, e perciò non si potrebbe far luogo alla discussione di essi fuorché in capo ad alcuni giorni.

Comincerò per interrogare il Senato se aderisce a che, secondo l'istanza del signor Ministro Guardasigilli, si sospenda la discussione dei due progetti di legge che sono all'ordine del giorno d'oggi, e si sostituisca la discussione dei quattro progetti di legge che ho avuto l'onore d'indicare.

Se non si fa osservazioni su questa proposta, io la porrò ai voti; cioè la proposta complessiva, sospensione da una parte, attivazione dall'altra.

Senatore **Martinengo Gio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo Gio.** Ho domandato la parola solamente per avere uno schiarimento, se cioè questa sospensione è indeterminata, poichè tanto il progetto relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, quanto quello sulla Banca furono già posti all'ordine del giorno due volte.

Alcuni Senatori, se male non mi appongo, sono venuti appositamente per questo scopo, e se ne rimandiamo indeterminatamente la discussione, non si saprà mai qual sia l'ordine del giorno del Senato.

Domanderei pertanto a quanto tempo è rimandata la discussione di questi 2 progetti di legge.

Presidente. Era appunto mia intenzione, dopo avere provocato il voto del Senato su questa posizione dell'ordine del giorno, quando il voto fosse riuscito favorevole alla proposta, di pregare il signor Ministro Guardasigilli a voler fissare decisamente l'epoca in cui penserebbe poter venire in discussione tanto il progetto relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, ecc., quanto quello sulla Banca, tanto più che vedo al banco dei Ministri l'onorevolissimo signor Ministro di Agricoltura e Commercio; e sicuramente sarebbe indispensabile che si fissasse un'epoca certa, perchè essendo questi due progetti molto rilevanti, non conviene che poi si rimandino ad un tempo indeterminato.

Prima di tutto per altro, converrà che provochi il voto del Senato sulla prima parte della proposta, vale a dire la sospensione della discussione dei due progetti di legge già all'ordine del giorno e la sostituzione della discussione dei 4 progetti di legge che ho testè indicati.

Senatore Galvagno. Pregherei l'onorevolissimo signor Presidente a volermi dare una spiegazione. Non ho ben compreso, e forse non ho prestato bastante attenzione, se veramente siasi chiesta la sospensione anche della discussione del progetto di legge sulla Banca d'Italia.

Presidente. Appunto.

Senatore Galvagno. In tal caso debbo fare osservare che è già molto tempo che il commercio aspetta questa legge, e che sarebbe opportuno di far cessare questo stato di cose.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro di Agricoltura e Commercio darà gli schiarimenti necessari.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io non farò che seguire le parole del mio Collega il Ministro di Grazia e Giustizia, cioè che non si desidera altro se non che passino alcuni giorni per dar luogo a queste leggi di non grave importanza, fra le quali ve ne sono alcune che non hanno neppure bisogno di essere trasmesse agli Uffici, come per esempio, l'ultima che ho avuto l'onore di presentare al Senato. Io non ho nessuna difficoltà, per parte mia, che per la discussione dei due progetti che sono oggi posti all'ordine del giorno si fissino fino da questo momento, se si crede, i primi giorni della settimana ventura. Del resto, ripeto, trattasi soltanto di attendere qualche giorno, perchè, come già ha espresso il mio Collega, per la gravità della discussione di questi due progetti di legge, si desidererebbe che il Senato fosse in maggior numero, potendosi in questo piccolo intervallo dare sfogo alla serie delle piccole leggi mentovate.

Presidente. Prima di tutto interrogo il Senato per sapere se voglia approvare la sospensione del suo ordine

del giorno d'oggi, e sostituire la discussione dei quattro progetti di legge già accennati.

Chi approva questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passerà dunque all'ordine del giorno nuovo che comprende i quattro progetti di legge.

Rimane ora prima di passare alla discussione dei medesimi, da fissare la seduta in cui si intraprenderà la discussione del progetto di legge sulla competenza dei giudici di mandamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se si vuole, nei primi giorni della settimana ventura.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Dopo che il Senato ha deciso di far passare avanti i piccoli progetti stati indicati dal signor Ministro, mi pare che la conclusione naturale richieda che i due progetti sieno posti all'ordine del giorno subito dopo.

Non possiamo sapere anticipatamente in qual giorno sarà compiuta la votazione di quelli, conseguentemente mi pare non si possa fissare fin d'ora il giorno della discussione, tanto del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, quanto di quello della Banca. O fisseremo un giorno il quale sia lontano da quello in cui finirà la votazione dei piccoli progetti di legge, ed allora vi sarà un intervallo, o ne fisseremo uno più vicino ed in tal caso non potrà più avere adempimento il voto testè dato dal Senato, che si debba votare questi piccoli progetti di legge prima dei due che ora sono rimandati a breve tempo.

Proporrei quindi che si stabilisse che i due menzionati progetti saranno posti all'ordine del giorno tosto che siano votati quelli ai quali il Senato ha or ora data la preferenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La deliberazione che ha preso testè il Senato contiene l'approvazione dei motivi dai quali era determinata la istanza che io gli volevo; ma questi motivi sarebbero rigettati ove venisse ad accogliere la proposta che fa ora l'onorevole Senatore Cadorna, poichè egli vorrebbe si ponessero all'ordine del giorno dopo i 4 progetti di legge indicati dall'onorevole Presidente del Senato i due che erano oggi all'ordine del giorno; così che finita oggi la discussione di quelli (ed io credo sarà brevissima) finita oggi, domani o dopo domani andrebbero in discussione i due progetti importantissimi nei quali, in nome della giustizia e in nome di tutti quegli interessi che non debbono solo essere nell'animo del potere esecutivo ma anche dei signori Senatori, noi abbiamo chiesto una sospensione, perchè potesse venire un maggior numero di Senatori che sia sufficiente a portare una più matura deliberazione.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Parli pure prima il signor Senatore Cadorna.

Presidente. Il signor Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi pare che anzi il voto dato dal Senato e le ragioni per cui fu dato persuadano che si debbano mettere in discussione le due leggi subito dopo votate le altre a cui testè il Senato ha dato la preferenza. Qual è la ragione per cui il Senato ha posposto i due progetti relativi alla Banca d'Italia ed alle modificazioni al Codice di procedura penale?

È perchè vi erano altri piccoli progetti di legge che importava fossero prima discussi e prima votati. Ora dunque, una volta raggiunto questo scopo, poichè il Ministero non vuole certamente rimandare indefinitamente gli altri due progetti, evidentemente ritorna la necessità di stare all'ordine del giorno che oggi era fissato o dirò meglio di ripristinarlo. Conseguentemente lo stesso motivo per cui il Senato ha votato la posposizione, persuade, secondo me, che l'ordine del giorno sia stabilito in modo che dopo i progetti di legge a cui ha dato la preferenza vengano quelli che si dovevano discutere oggi.

Quanto poi all'essere o non essere il Senato in numero, sicuramente se il Senato non è in numero, non voterà o non intraprenderà la discussione; ma se il Senato sarà in numero, non vedo la ragione per cui si debba aspettare un altro giorno; perchè onde il Senato sia in numero maggiore di quello che è necessario per votare, non suppongo che il Ministero creda esser necessario che da lungo tempo si sappia da tutti in qual giorno dovranno le leggi essere votate. Ma anche ciò si potrà fare, poichè quando le piccole leggi vengano in discussione, secondo il voto del Senato, e che saranno quasi al loro termine, si potrà preventivamente stabilire quasi con certezza il giorno in cui andranno in discussione. Ma se fissiamo oggi questo giorno, non sapendo quanto tempo durerà la discussione di codeste leggi, o vi sarà lacuna tra la discussione di queste e quella delle altre due che furono rimandate, oppure queste verranno in un giorno in cui la discussione di quelle a cui ha dato la preferenza non sarà finita ancora. Questa conseguenza è inevitabile, essendo impossibile che fin d'oggi possiamo giudicare quanto tempo ci vorrà per votare tutti questi progetti di legge.

Dico ciò unicamente come un fatto possibile; del resto mi pare che la proposta da me fatta non solo sia la più ragionevole, ma anche consentanea ai motivi che hanno indotto il Senato a posporre i due progetti di legge sui giudici di mandamento e sulla Banca d'Italia. Io non insisto poi grandemente su questo, nè ci metto molta importanza, e se al Ministero preme di fissare che

sia stabilito fin d'ora il giorno in cui i progetti debbano andare in discussione, io non faccio difficoltà.

Senatore Di Revel. Le cose che io volevo dire furono in gran parte già dette dall'onorevole preopinante. La proposta di soprassedere alla discussione delle leggi che erano all'ordine del giorno e di intraprendere invece quella degli altri progetti che sono in pronto, aveva due scopi: l'uno di far passare presto altre leggi che hanno una certa urgenza, l'altro, come disse l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, per dare campo al Senato di essere in maggior numero per prender parte alla discussione delle due leggi che si vorrebbero rimandare.

Io non so fino a qual punto si possa sperare che il Senato sia in maggior numero che non è oggi. Le medesime leggi erano già all'ordine del giorno or sono 15 giorni, e durante 15 giorni tutti hanno potuto sapere che si intraprenderebbe la discussione di esse tosto che il Senato si fosse nuovamente riunito. Quindi mi pare che l'inconveniente che manchino ora alcuni Senatori, sia minore assai di quello che dopo un'assenza di 15 giorni, votandosi queste quattro leggi a cui si vuol dare la preferenza, il Senato dovesse poi prendere un nuovo aggiornamento per aspettare i colleghi che non avessero potuto venire.

Osserverò poi che la dignità del Senato ne soffrirebbe e che sarebbe in certo modo infirmare le discussioni e le deliberazioni che intervennero finora quando il numero era legale, se si volesse aspettare che il numero si facesse maggiore sulla semplice speranza che i colleghi che non hanno potuto venire da 15 giorni a questa parte, possano venire in 15 o 20 giorni avvenire. Ammetto che si debba porre in discussione i progetti che sono stati dichiarati quasi d'urgenza, ma ultimati questi credo si debba intraprendere senz'altro la discussione delle leggi che da più di 20 giorni sono all'ordine del giorno.

Presidente. L'ufficio di Presidenza non può a meno, dopo le osservazioni adottate dagli onorevoli preopinanti, di aggiungerne altre due.

La prima è che gli avvisi ai signori Senatori sono mandati sempre regolarmente e colla maggiore attenzione. Dunque sicuramente moltissimi Senatori che non vengono non potranno allegare di non essere stati avvertiti. La seconda si confonde in una doglianza, ed è il vedere che molti Senatori trascurano affatto il loro dovere.

So benissimo che le osservazioni che qui si fanno non toccano ai presenti, ma siccome il solo luogo in cui si possa fare udire la voce della Presidenza del Senato è nel recinto delle sue adunanze, la Presidenza del Senato debbe dichiarare che riconosce come dovere altissimo dei Senatori l'intervenire alle adunanze, e come le circostanze presenti creano quest'importanza, così che chi non interviene a compiere il suo dovere, quando non abbia causa gravissima, manca a sè, alla patria, al sovrano. (Bravo, Bene.)

Pregherei il signor Ministro di dirmi come si possano combinare i due elementi di fatto che si sono indicati, vale a dire la necessità di procedere alla spedizione delle leggi che si metteranno all'ordine del giorno, colle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna, le quali sono la conseguenza razionale di un ordine del giorno già fissato.

La considerazione però che alcuni dei nostri colleghi vengono solamente quando credono ci siano leggi di una certa importanza, e che se si lasciasse indeciso il giorno della discussione mancherebbe forse l'occasione di avere alcuni dei nostri colleghi, merita riguardo; pregherei per conseguenza il Ministro di combinare i due termini, cioè lo spazio il più lungo possibile che si può presumere per la spedizione di questi progetti di legge, sei od otto giorni....

Voci. Oh! oh!

Presidente. Domando scusa, bisogna che i progetti siano esaminati dagli uffici e che la Commissione di finanze si raduni, si preparino le relazioni; è meglio concedere un po' più di spazio che essere poi costretti a ritardare la discussione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo bastino 8 giorni; il Ministero non ha difficoltà di accettare questo termine.

Presidente. Ritengano i Signori Senatori, che noi abbiamo quattro progetti di legge, che possono venire immediatamente in discussione: ne abbiamo alcuni altri che sono già un poco attempatelli ed i cui relatori sono stati avvertiti, e sono certo che, come prima potranno, prepareranno le relazioni; ma frattanto non ne abbiamo che quattro, e ci vuole tempo per preparare le relazioni sui 19 progetti presentati quest'oggi.

Senatore Di Revel. Io faccio la formale proposta che l'ordine del giorno venga stabilito come il Senatore Cadorna ed io abbiamo proposto.

Vadano in discussione i quattro progetti, e dopo s'intraprenda la discussione degli altri due.

Non credo che convenga far intervenire il Governo nell'ordine del giorno: i Ministri sono presenti, le leggi sono all'ordine del giorno; si vada avanti; verranno i nostri colleghi, se vogliono venire, ne abbiamo vivissima speranza e grandissimo desiderio che si confermi: quelli che sono venuti appunto sapendo che vi erano in discussione questi due progetti di legge, non debbono essere così delusi vedendoli rimandati.

Presidente. Quando ho fatto intervenire la parola del Governo, l'ho fatto in conseguenza dell'eccitamento del signor Ministro di Grazia e Giustizia, e poscia del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

So benissimo, che il Senato è padrone del suo ordine del giorno, so benissimo che il Senato ha diritto di stabilire che in tal giorno, qualunque opposizione cessante, si faccia una discussione, quando ci è la necessità; ma ho sempre visto che trattandosi di leggi, le quali esigono molta meditazione e riflessione, ed in

cui anche può essere necessaria l'assistenza continuata dei Ministri, il Senato fere sempre intervenire, non dirò le deliberazioni del Ministero, ma le sue osservazioni, salvo al Senato di deliberare.

Senatore Di Revel. Se il Ministro dicesse: io non posso intervenire in questa discussione, capirei che il Senato la rimandasse; ma il Ministro non ha detto questo, ha domandato solo che fosse rimandata ad epoca più lontana, nella speranza che i Senatori convenissero in maggior numero. Ora io dico, che su questa speranza non credo che i presenti debbano rimandare una discussione sulla quale sono preparati.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il Ministero sa troppo i suoi doveri verso il Senato per ingerirsi nella determinazione del suo ordine del giorno, ma lo prega di rammentare com'è andata la cosa.

Essendosi presentati piccoli progetti di leggi di qualche urgenza, il Ministero si è permesso di pregare il Senato, per vedere se fosse possibile di farli andare innanzi agli altri gravissimi affari portati all'ordine del giorno.

Dipoi il Senatore Cadorna ha fatto una domanda a cui noi abbiamo creduto dover rispondere.

Egli ha detto: ma la discussione di questi piccoli progetti aggraverà indefinitamente i due progetti di legge che sono all'ordine del giorno? E noi abbiamo risposto: non intendiamo, nè possiamo intendere che restino indefinitamente aggiornati, ed abbiamo spiegato che con quella preghiera di mettere innanzi quei progetti di legge, laddove aderisse il Senato, s'intendeva profittare del piccolo intervallo di tempo. Alla domanda poi quando, secondo il nostro desiderio, potesse venire ripresa la discussione dei due progetti di legge, ci siamo permessi di dire sette od otto giorni.

È stato dunque uno scambio di domande e risposte fatte alle richieste diretteci dall'onorevole Senatore Cadorna.

Sicchè il senso del desiderio espresso dal Ministero era questo: se è possibile si discutano i progetti di leggi che sono già pronti, e se vi sono progetti sui quali si possa fare una rapidissima discussione nelle Commissioni, si mettano dopo di questi. C'è per esempio quello delle corporazioni privilegiate la cui votazione si può fare in un momento, essendovi piccole modificazioni, e ci sono altre leggi che non si possono indugiare. Ecco in che termini il Ministero ha fatto questa preghiera. Non avrebbe parlato di porre termini per gli altri due progetti, ma lo ha dovuto dire quando l'onorevole Cadorna credette d'interrogarlo. Dunque riassumo: la preghiera del Ministero è questa: si discutano i quattro progetti cui si diede la preferenza, e se ce ne sono altri la cui discussione possa farsi rapidamente, s'intende che quando non ci sia altro, vengano quelli che sono all'ordine del giorno.

Ricordo poi al Senatore Di Revel, che ci sono state alcune circostanze un poco eccezionali le quali non vanno dimenticate: fuvi, è vero, un aggiornamento di quin-

dici giorni, ma ciò fu non per sospensione d'affari, sibbene per le vacanze solite, che hanno naturalmente cagionato un certo spostamento di persona: nella rigida stagione lo stato di salute non è felicissimo, circostanze tutte le quali renderebbero desiderabile un piccolo intervallo prima di metter mano ad affari gravissimi. Si aggiunga che una gravissima discussione pende nell'altra Camera, che terrà impiegati alcuni dei Ministri, cosicchè non potranno per alcuni giorni trovarsi in Senato, ed anche per questo manifestavamo un semplice desiderio di cui il Senato farà quel caso che crederà.

Senatore Cadorna. Mi permetta il signor Ministro che io rettifichi un errore intorno a ciò che caso vuole ch'io abbia detto.

Io ho detto precisamente l'opposto di ciò che egli ha creduto di udire; io ho affermato che il Ministero non voleva mandare a tempo indefinito queste due leggi, anzi l'ho ammesso: ho posto per base che il Ministero voleva fosse oggi fissato un giorno preciso in cui s'incominciassero a discutere dette leggi. Dunque io non ho mai supposto che il Ministero volesse rimandarlo a tempo indefinito, anzi ho detto espressamente l'opposto; ho soltanto fatta opposizione a che oggi stesso si fissasse un giorno preciso nel quale incominciassero la discussione su questi due progetti; ecco il soggetto delle mie osservazioni. Ho detto che non si poteva fissare questo giorno, perchè non si sapeva quando sarebbe finita la discussione dei progetti di legge a cui si è data la preferenza, e che era conveniente che si incominciassero la discussione dei due progetti di legge, subito dopo.

Questo, ripeto, è il punto su cui aveva combattuto le osservazioni del Ministero, ma non ho mai apposto al Ministero nè il fatto nè l'intenzione di voler rimandare questi due progetti a tempo indeterminato.

Quindi insisterei nella proposta che avevo fatta, e che ebbi la fortuna di veder appoggiata dal Senatore Di Revel, che cioè le due leggi sulla Banca d'Italia e sulle modificazioni al Codice penale siano messe all'ordine del giorno subito dopo finite le leggi alle quali il Senato col voto dato testè diede la preferenza.

Presidente. Prima di mettere ai voti la proposta del Senatore Cadorna, alla quale si associa il Senatore Di Revel, converrà che io domandi uno schiarimento ai proponenti, se intendono cioè, che si limiti per ora l'ordine del giorno ai quattro progetti di legge di cui ho letto l'indicazione, oppure se ammettono che facendosi i preparativi per gli altri che riguardano materie sulle quali non può essere lunga discussione, vogliano anche comprenderli nell'intervallo.

Voci. No, no.

Presidente. Pregherei dunque i signori proponenti di formulare precisamente la loro proposta perchè la possa mettere ai voti.

Senatore Cadorna. Il Senato ha dato la preferenza ai progetti di legge che possono essere pronti per la discussione; naturalmente non ha dato la preferenza a

progetti che non sono ancora stampati; conseguentemente la proposta fatta da me ha per iscopo di far mettere all'ordine del giorno i due progetti di legge sulla Banca e sul Codice penale, tostochè siano esaurite le discussioni sui piccoli progetti di legge che sono in pronto.

Potrei anche dire i quattro progetti che sono in pronto, ma io non vorrei restringere il voto del Senato; ad ogni modo se il signor Presidente crederà di mettere ai voti in questo senso la proposta, cioè che dopo i quattro progetti a cui si è dato la preferenza, vengano i due di cui si ragiona, io in questo senso la formolo.

Presidente. Dunque metterò ai voti la proposta del signor Senatore Cadorna nel senso in cui l'ha spiegata, alla qual proposta si associa pure il signor conte Di Revel. Prima però rileggerò l'indicazione dei quattro progetti, che io credo potranno essere discussi fra oggi e domani, per poter prevedere il giorno in cui dovranno andare in discussione gli altri due progetti di legge più importanti.

I quattro progetti dunque sarebbero i seguenti:

1. Locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrasa.
2. Ampliazione del Bagno di San Bartolomeo presso Cagliari.
3. Costruzione di un ergastolo per forzati in Alghero.
4. Provvista d'uno strumento per utilizzare il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze.

Io posso sbagliare, ma non credo che questi quattro progetti possano occupare il Senato per un termine maggiore di due o tre ardate. Conviene ciò avvertire, perchè ben si chiarisca l'oggetto della discussione che si farà in capo a due o tre giorni sui due progetti della competenza dei giudici di mandamento e della Banca d'Italia.

Metto ora ai voti....

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Domando solamente se questi due ultimi progetti di legge verranno in discussione nello stesso ordine in cui erano già prima stati posti all'ordine del giorno.

Presidente. La precedenza è determinata dalla data delle relazioni, e prima verrà in discussione quello sulla competenza dei giudici di mandamento, poi quello sulla Banca d'Italia.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Fra le ragioni che ho udito addurre dal Ministero per questa domanda di proroga havvene una, enunciata appena per incidente, ma che certo è grave per me, e credo che debba essere presa in considerazione; vale a dire che per alcuni giorni il Presidente del Consiglio, e Ministro delle Finanze, è occupato nell'altra Camera in una importantissima discussione.

Ora, siccome noi abbiamo da esaminare una legge che tende a convertire la Banca da un'istituzione puramente di credito, in qualche cosa che si avvicina di molto ad un'istituzione finanziaria, così mi pare che oltre la presenza del signor Ministro di Agricoltura e Commercio non sia del tutto inutile anche la presenza del Ministro che più degli altri è interessato alla discussione finanziaria, cioè del Ministro delle Finanze.

Questa mia avvertenza acquisterebbe anche maggior peso se anche il Ministero insistesse nel desiderio che entrambi i Ministri....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**. ... fossero presenti.

Oltre di che se il Senato giudica che le due leggi, di cui si discorre, debbano essere discusse immediatamente dopo le quattro che sarebbero loro sostituite nell'ordine del giorno, viene implicitamente a decretare che siano discusse domani o domani l'altro.

Ma io non so se la maggioranza dei presenti, che ha votato or son pochi minuti che fosse invertito l'ordine del giorno, abbia avuto in mente di rimandare a domani la discussione di quelle leggi.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Contro le osservazioni affacciate dall'onorevole preopinante mi permetto esporne alcune altre diametralmente opposte.

La legge attuale sulla Banca contiene il rinvio ad un'altra legge sulle funzioni della Banca come istituto finanziario, ma fin d'ora non attribuisce ad essa nessuna facoltà come istituzione finanziaria. Conseguentemente, per la discussione del progetto attuale non vi è alcun bisogno della presenza del signor Ministro delle Finanze.

Se noi che sediamo qui contemporaneamente all'altra Camera, quando è in discussione una legge che per avventura possa avere attinenza ad altra legge che riguardi particolarmente uno dei Ministri per avventura impegnato nell'altro ramo del Parlamento, rimandiamo sempre la discussione, finiremo a non discutere mai niente, perchè o per un motivo o per l'altro tutte le leggi dello Stato formano un complesso destinato a reggere l'istessa associazione politica, e che perciò più o meno hanno sempre attinenza fra loro.

Se, dico, cominciamo ad ammettere questo principio finiremo per non discutere nulla. Se la legge sulla Banca attribuisse facoltà dipendenti veramente dal Ministro delle Finanze, io aderirei volentieri all'opinione manifestata dal preopinante, ma siccome questo non è ed è anzi detto che vi vorrà per ciò un'altra apposita legge, così credo che si possa discutere la legge sulla Banca dopo che saranno discussi i quattro progetti di cui si è fatto parola ultimamente e quell'altro che riguarda le attribuzioni dei giudici di mandamento. Osservo poi che queste discussioni non saranno probabilmente tanto brevi, per cui se vi è qualche cosa che tocchi la finanza potranno i due Ministri concertarsi fra loro, ma non vedo motivo per rimandare la discussione,

mentre, ripeto, nella legge sulla Banca ciò che si riferisce al costituire la Banca come ufficio di tesoreria governativa, è espressamente rimandato ad un'apposita altra legge.

Per conseguenza credo che comè erano state formulate le proposte dell'onorevole conte Di Revel e del Senatore Cadorna, possano venire dal Senato accettate.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Comincio a tranquillare l'onorevole Senatore Scialoja che domani si possa intraprendere la discussione sul progetto di legge della Banca, poichè mi pare che le discussioni fatte intorno al modo di discuterlo si sono tanto protratte da render ciò impossibile.

Del resto osservo che è venuto fuori con un'osservazione che io non avevo fatto; fra le ragioni date dal Ministero per differire la discussione, ho udito quella della convenienza che il Senato sia in maggior numero, ma non quella che il Ministro delle Finanze dovesse essere presente a questa discussione.

La legge fu presentata dal Ministro di Agricoltura e Commercio. Ora, quantunque io non abbia gran fede nella simultaneità delle idee, dei concetti dei Ministri, perchè vedo pur troppo che uno agisce in un senso e l'altro in senso diverso, tuttavia sono persuaso che il signor Ministro di Agricoltura e Commercio non ha presentato questa legge senza essere perfettamente di accordo su tutti i punti col signor Ministro delle Finanze.

Vedo che in tal legge vi è una cosa di grave importanza, che è il corso obbligatorio dei biglietti nello Stato; sono persuaso che quest'agevolezza consentita alla Banca non è stata messa avanti dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio senza essere ben d'accordo col signor Ministro delle Finanze.

Non bisogna poi che il Senato si metta nella posizione, mi si permetta l'espressione, di andare quasi a rimorchio altrui.

Il Senato quindici giorni fa ha posto all'ordine del giorno questa legge; ora il Ministro che la deve sostenere è presente; il Ministro delle Finanze verrà o non verrà; io desidero che venga, perchè quanto a me preferisco sempre le discussioni in cui ci siano più avversari da combattere.

Ma intanto non credo che il Senato per questa sola ragione debba soprassedere dalle sue tornate, aspettando che sia finita una discussione gravissima che è intrapresa nell'altro ramo del Parlamento, e che non possiamo dire quando lo sarà.

Conseguentemente insisto perchè il Senato prenda le sue deliberazioni senza tante considerazioni estranee al merito.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Sono dolente che il Senato abbia dovuto entrare in questa discussione.

Certo io più che altri dovrei desiderare che il signor Ministro delle Finanze fosse presente; ma non ho inteso allegar questa ragione per far sospendere la discussione della legge. Certo i Ministri sono perfettamente d'accordo, ed è inutile che lo dichiaro.

La nostra, ripeto, era una semplice preghiera di breve aggiornamento. Ma comunque sia, tutto ciò non impedisce che anche da questo istante, se il Senato lo vuole, si cominci la discussione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Volevo semplicemente far notare al Senatore Di Revel, che (come risulterà per opera degli stenografi nel rendiconto stampato) veramente il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio accennò al desiderio che fosse presente alla discussione della legge relativa alla Banca anche il signor Ministro delle Finanze che oggi trovasi impegnato alla Camera dei Deputati.

Quanto a me, qualunque sia l'opinione dei Ministri qui presenti, io desidero per conto mio che quello delle Finanze si trovi presente alla discussione del progetto di legge sulla Banca. E per vero io non sono affatto dell'avviso dell'onorevole Relatore di quel progetto di legge, che lo stabilimento che stiamo per sancire con legge non abbia strettissime relazioni colle finanze dello Stato. Difatto secondo il progetto esso può esser costretto ad anticipare allo Stato 40 milioni a richiesta del Ministro delle Finanze; ed i suoi biglietti sono ricevuti dalle Casse dello Stato come moneta.

Io non penso poi come il signor conte Di Revel che basti che i Ministri siano concertati fra loro per dispensarsi dallo intervenire nella discussione. Perciocchè egli, come ogni altro Senatore e come io medesimo, abbiamo il diritto di proporre emendamenti nel corso della discussione. Or quando codesti emendamenti cadessero sopra materia concertata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio con quello delle Finanze, sarebbe certamente utile anche per coloro che li propongono, che il Ministro delle Finanze fosse presente.

E per fermo se i due Ministri sono presenti possono intendersi più facilmente, ed essere più cedevoli. L'assenza dell'uno de' due rende l'altro più restio, appunto perchè precedette tra' due un preliminare accordo.

Del resto io diceva tutte queste cose per mostrare l'interesse che io avrei di attendere la presenza del signor Ministro delle Finanze, non per secondare alcuna istanza del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che più non insiste nella sua domanda, ma per considerazioni relative all'indole stessa della discussione che solleverà in questa Camera il progetto di legge sulla Banca.

Senatore Farina. Osservo che quanto al corso dei biglietti ci è già adesso, di maniera che non si tratta di stabilire effetti nuovi; per conseguenza tutto questo gran rinnovamento non succederebbe.

Quindi credo che si possa discutere questa legge. Non si discuterà nè oggi, nè domani, perchè ciò non

sarà possibile; ma fra qualche giorno, quando venga la sua volta. Spero che allora la salute del signor Ministro gli permetterà di prender parte a questa discussione.

Senatore Di San Martino. Siccome l'onorevole Senatore Scialoja invocò la maggioranza che aveva consentito al Ministro la protrazione delle discussioni, io che ho fatto parte di questa maggioranza mi permetto di dire al Senato che non ho altrimenti votato perchè si protraesse la discussione, se non per aver inteso, come l'onorevole Senatore Cadorna, che si dovesse immediatamente poi fare la discussione dei due progetti di legge che si rimandano.

Comprendo la gravità dell'osservazione del Senatore Scialoja sulla convenienza che il Ministro Presidente del Consiglio possa essere informato preventivamente dei molti appunti che si sono fatti in proposito, ma piuttosto che rimandare questi lavori si può stabilire un espediente molto più facile, cioè prevenirne personalmente il signor Ministro.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. È per la questione?

Senatore Pinelli. Chieggo la parola unicamente per far osservare che quando i signori Senatori Cadorna e Di Revel dimandarono se fosse indefinito il rinvio delle leggi delle quali si volle la dilazione, si era votato sulla proposizione stata presentata dal signor Presidente come complessa, cioè sospensione della votazione di queste due leggi, attivazione della discussione delle quattro che furono indicate dal signor Presidente stesso. Ad un tempo si disse che si sarebbe poi dovuto riprendere la discussione dei due progetti sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e sulla Banca ai primi giorni della settimana ventura. Faccio questa osservazione di fatto perchè ha indito sicuramente sulla votazione precedente.

In questo stato di cose pare che la mozione dei signori Senatori Cadorna e Di Revel avrebbe unicamente per scopo di fissare più precisamente il giorno, e non rimettere in questione quello che è stato già votato. Tale è l'impressione che mi sembra abbiano avuto anche altri Senatori.

Presidente. Il Presidente ha proposto al Senato di intervertire l'ordine del giorno, cioè che i due progetti di legge che erano portati per oggi fossero sospesi, e invece si sostituissero gli altri 4 progetti; il Presidente non poteva formulare veruna proposta per la settimana ventura; ha fatto una semplice dichiarazione per eccitare una precisione di data.

Ora, questa precisione di data il Presidente credeva si potesse ottenere fissandola alla settimana ventura e dando nell'intervallo il passo alla discussione dei progetti di legge oggi presentati; ma la proposta del signor Senatore Cadorna, a cui si associa il signor Senatore Di Revel, ha fissato un altro termine; questa proposta costituisce la determinazione dell'epoca in cui si imprenderanno le due discussioni, della competenza dei

giudici di mandamento e della Banca d'Italia, vale a dire immediatamente dopo che sarà esaurita la discussione dei quattro progetti di legge testè mentovati.

Il Presidente non ha fatto altro che porre in precisi termini la questione sull'ordine del giorno attuale; le considerazioni che ha emesso in proposito non tendevano ad altro fuorchè a stabilire con precisione il punto di partenza per le altre discussioni.

Premesse queste dichiarazioni, metto ai voti la proposta dei Senatori Cadorna e Di Revel, vale a dire che si fissi immediatamente che dopo la discussione dei quattro progetti di legge già indicati, vengano in discussione quelli sulla competenza dei giudici di mandamento, e sulla Banca d'Italia.

Chi approva questa formazione d'ordine del giorno, voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(Vedi Atti del Senato N. 66 e 75)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo allo stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

Senatore Ricci. Vuole osservare che non abbiamo ricevuto la relazione.

Presidente. È stata distribuita.

Il Senato ha deciso che si passi immediatamente alla discussione.

Senatore Ricci. Ma....

Presidente. Bisogna essere conseguenti.

Il Senato ha stabilito che si passi immediatamente alla discussione.

La relazione è stata distribuita prima ai singoli signori Senatori a domicilio e adesso si distribuirà nuovamente in seduta.

Si passa alla discussione generale del progetto di legge per la locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

Articolo unico.

« È approvata la Convenzione 9 ottobre 1863 stipulata fra le Finanze dello Stato ed i signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, marchese Cesare Pallavicino, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Parabelli, per l'affittamento dell'opificio meccanico di Pietrarsa presso Napoli. »

L'Ufficio Centrale ha fatto varie osservazioni sulla convenzione; se il Senato crede si darà lettura di queste osservazioni quando venga la discussione sugli appositi capi.

Da quanto mi pare l'Ufficio Centrale nella sua relazione non ha fatto assolutamente una proposta di modificazioni, ma soltanto raccomandazioni.

Senatore Di Revel, *Relatore*. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, *Rel.* L'Ufficio Centrale non ha proposto alcun cambiamento al capitolato d'affittamento dello stabilimento di Pietrarsa a favore dei signori Macry e Comp.; ha detto semplicemente che agli articoli del contratto forse si sarebbero potuti fare alcuni cambiamenti per renderli un po' più chiari, ma che però non insisteva a tale riguardo, segnatamente se ciò poteva, come era probabile, ritardare l'approvazione del contratto. Quindi le conclusioni dell'Ufficio Centrale sono per l'approvazione pura e semplice del contratto quale è stato stabilito.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, trattandosi di legge compresa in un solo articolo, a termini del regolamento, si procederà senz'altro allo squittinio segreto. Se il Senato però credesse, si potrebbe intanto passare alla discussione di un altro progetto di legge e fare un doppio squittinio con una sola chiamata.

Se non vi è osservazione in contrario, riterrò il Senato per assente.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la ampliamento del Bagno di San Bartolomeo presso Cagliari.

Darò lettura del progetto.

(Vedi *infra* e Atti del Senato N. 75.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, la dichiaro chiusa e darò nuova lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Sono approvate le spese occorrenti all'ampliamento del Bagno di San Bartolomeo presso Cagliari, secondo il progetto formato dalla Direzione del Genio militare di Sardegna. »

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 130,000 a ciò necessaria.

» Essa sarà iscritta nel Bilancio del Ministero della Marina per 1864, al capitolo ottavo, *Ampliamento del Bagno di San Bartolomeo presso Cagliari.* »

(Approvato.)

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo di utilizzare l'opera dei forzati di detto Bagno nella esecuzione ad economia di quelle parti dei predetti lavori, per le quali questo sistema verrà riconosciuto più conveniente. »

(Approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sopra entrambi i progetti di legge.

Siccome l'ora è già avanzata, forse il Senato preferirà che si rimandi a domani la discussione dei due altri progetti di legge; dopo rimarrà certamente tempo di entrare nella discussione del progetto di legge sulla competenza dei giudici di mandamento e poscia di quello per la Banca d'Italia.

Dunque domani il Senato è convocato in adunanza pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Costruzione di un Ergastolo pei forzati in Alghero;

2. Provvista d'uno strumento per utilizzare il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze;

3. Competenza in materia penale dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale;

4. Fondazione della Banca d'Italia.

Parmi che il Senato non sia più attualmente in numero.

Invito i signori Segretari a procedere alla verifica-
zione.

(I Senatori Segretari fanno la verifica-
zione.)

Si è verificato che non siamo più in numero.

Il Senato resta quindi convocato in adunanza pubblica a domani per le ore due precise.

Alle ore due si farà l'appello nominale e poi subito dopo si farà lo squittinio sui due progetti di legge discussi quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5).

LXXII.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Appello nominale — Volazione di due progetti di legge approvati nella seduta di ieri — Approvazione dei progetti di legge relativi alla costruzione di un Ergastolo per forzati in Alghero, ed alla provvista di uno strumento per il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze — Discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il signor Enrico Guicciardi, Prefetto di Cosenza, di una quantità di copie di un suo scritto col titolo: *Notizie riguardanti la perequazione e riduzione del censo fondiario della Valtellina in base al decreto 27 giugno 1860.*

Il Senato non essendo ancora in numero, prego il *Segretario*, Senatore Arnulfo, di fare l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* fa l'appello nominale per verificare il numero dei presenti.

Presidente. Essendosi ora il Senato fatto in numero, si procederà allo squittinio per la votazione sui due progetti di legge stati discussi nella tornata di ieri.

(Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Per il progetto di legge relativo allo stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

Votanti	84
Favorevoli	70
Contrari	14

Un Senatore ha dichiarato di astenersi.

(Il Senato approva.)

Per il progetto di legge per l'ampliamento del Bagno di Cagliari:

Votanti	85
Favorevoli	77
Contrari	8

(Il Senato approva.)

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(Vedi Atti del Senato N. 76 e 77)

Presidente. L'ordine del giorno porta per primo la discussione del progetto di legge per la costruzione di un Ergastolo per forzati in Alghero.

Leggo il progetto. (V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non c'è chi domandi la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli per la discussione particolare.

» Art. 1. Sono approvate le opere occorrenti all'erezione di un ergastolo per forzati nella località del colle di S. Giovanni presso Alghero. »

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa complessiva di lire 422,000 a ciò necessaria, ripartita nel modo seguente:

- » Sul capitolo 9. *Erezione di un ergastolo a San Giovanni presso Alghero*, del bilancio del Ministero di Marina pel 1864 L. 70,000
- » Sul corrispondente capitolo del bilancio pel 1865 » 250,000
- » Sul corrispondente capitolo del bilancio pel 1866 » 102,000

(Approvato.)

» Art. 3. È fatta facoltà al Governo di utilizzare l'opera dei forzati di detto bagno nell'esecuzione ad economia di quella parte dei predetti lavori per i quali questo sistema verrà riconosciuto più conveniente. »

(Approvato.)

Se il Senato lo stima, si passerà immediatamente alla discussione di un altro progetto di legge per procedere quindi ai due squittini con una sola chiamata.

Leggo il progetto di legge per la provvista di uno strumento onde utilizzare il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze. (V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli per metterli in discussione.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 44,000 per la provvista e pel collocamento a luogo di un istrumento destinato ad utilizzare il grande refrattore acromatico, del professore Amici, posseduto dall'Osservatorio del regio Museo di fisica di Firenze. »

(Approvato.)

« Art. 2. La predetta spesa verrà stanziata ripartitamente nel bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per gli esercizi 1864-65 in rate eguali di lire 22,000 ciascuna, e sarà iscritta fra le spese straordinarie al capitolo: *Istituto di studi su alcuni processi e di perfezionamento in Firenze*. »

(Approvato.)

Si passa al doppio squittinio.

(Il Senatore, Segretario Arnulfo, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la costruzione d'un Ergastolo in Alghero.

Votanti	86
Voti favorevoli	75
» contrari	11

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'Osservatorio di Firenze:

Votanti	86
Voti favorevoli	72
» contrari	14

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

(Vedi *Atti del Senato N. 44*)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei Giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.

Prego i signori Commissari a voler prender posto al banco delle Commissioni.

(I Commissari pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Se il Senato non ha difficoltà io tralascierò la lettura preliminare dell'intero progetto di legge che sarebbe un po' lunga.

Se non vi è osservazione in contrario, ritengo il Senato per assente, e dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetta all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori! Quando pensai di sottoporre all'approvazione del Parlamento le proposte che ora vengono in discussione, mi si affacciò naturalmente il dubbio se convenisse far di esse speciale proposizione, ovvero riservarle perchè fossero comprese nella riforma dei Codici che sarebbe stata in appresso apparecchiata.

Meditando su questo dubbio, fui costretto ad andare ad una risoluzione diversa da quella che pareva più accetta alla maggioranza dell'Ufficio Centrale; credetti cioè di non indugiare questa proposta.

A siffatta opinione io era sospinto da doppia ragione: la prima, che le proposte medesime a me parevano contenere grande utilità, e mi sembravano pure richieste da urgenza; la seconda, che non vi è alcuno che ignori quanto sia malagevole e quanto tarda la discussione e la votazione di un Codice intero.

Ho detto, o Signori, che le riforme da me proposte mi parevano d'un'urgenza e d'un'utilità incontestabili, ed io giustificai questo mio concetto esponendo al Senato alcuni fatti che potrebbero essere capaci di molti commenti, ma che io annotandoli solo brevemente, affiderò alla meditazione e all'accorgimento del Senato.

Vi sono, o Signori, alcune provincie nelle quali la amministrazione della giustizia correzionale non cammina accompagnata da quei vantaggi che si debbono sperare, che si vogliono conseguire; nè ciò per colpa dei magistrati, ma questa colpa l'ha la natura delle cose, l'ha la forza imperiosa, ineluttabile dei numeri, delle cifre, ed i numeri e le cifre io sottoporro all'attenzione del Senato.

Io ho sotto gli occhi, o Signori, una statistica dei

giudizi correzionali spediti nelle provincie napoletane dal 1831 al 1840

È opportuno ricordare queste cifre che si riferiscono ad un'epoca molto discosta dalla presente, per dimostrare che le cifre odierne, sulle quali io pure chiamerò l'attenzione del Senato, non hanno già una ragione nelle circostanze straordinarie in cui v'isogno ora quelle provincie, ma significano anch'esse un fatto consueto.

Secondo dunque la detta statistica decennale, la media delle cause correzionali trattate nelle provincie napoletane è di 77,991; la media degli imputati 129,790. Del 1863, che è il secondo anno in cui in quelle provincie è in vigore il nuovo organico, io non ho ancora una statistica compiuta ed esatta. L'ho però di un semestre, e la esporrò fra poco.

Per alcuni distretti di Corti d'appello, ho la statistica dell'anno intero. L'ho pel distretto della Corte d'appello degli Abruzzi, e la rilevo dal discorso che nel giorno in cui si inaugurava l'amministrazione della giustizia pronunciava il Pubblico Ministero.

Egli diceva: « Di cause correzionali ne restavano pendenti alla fine del 1862 presso gli stessi tribunali, che sono sei, 1,398; che unite alle sopravvenute in 3951 fecero il totale di 5349. Ne furono portate a termine 2674, ne restano tuttavia pendenti 2675. » Sicchè se le cause correzionali portate presso i tribunali di Aquila sommano nel 1863 a 5349; se la medesima cifra si fosse riprodotta presso tutti i 37 tribunali, avvertendo però che la Corte d'appello di Aquila è quella che ha minore popolazione e più ristretto territorio, si sarebbe avuto nelle provincie napoletane, nel 1863, il numero di 32,967 cause correzionali. Questo numero è molto minore, come vede il Senato, di quello segnato nell'antica statistica che ho testè indicata. Divisa questa cifra per i 37 tribunali che sono in quelle provincie, ciascun tribunale avrebbe dovuto occuparsi nel corso dell'anno di 891 cause correzionali, cioè avrebbe dovuto spedire circa nove cause per ogni udienza; il che non può non parere impossibile a chiunque ha notizia di siffatti giudizi. Nè certamente il numero di cause che ho indicato è lo stesso dappertutto; io mi sono attenuto ai tribunali d'Aquila, notando che quei tribunali hanno una popolazione anche minore di quella assegnata agli altri tribunali. Se si volgesse l'occhio al tribunale di Napoli, si troverebbe che nel corso del 1863, non essendovi in quel tribunale che due sole sezioni destinate alle cause correzionali, furono trattate 3142 cause di questa natura.

Dopo di aver dato queste notizie generali al Senato, mi permetterò ancora di sottoporvi i brani di alcuni tra gli infiniti rapporti che mi sono pervenuti da' Regi Procuratori, dai quali sono segnalati i gravi inconvenienti che nascono da questo stato di cose, e da siffatti rapporti scorderà il Senato che la cifra di cause correzionali trattate in varii tribunali è in verità molto

maggiore di quella che ho avuto l'onore di notare poco innanzi.

Il Procuratore del Re di Santa Maria riferisce: « Nel primo semestre di quest'anno da quel tribunale sono state trattate 535 cause con 1107 imputati, e comunque sia considerevole questa cifra, e sia argomento dell'operosità di quei magistrati, pur sono rimaste pendenti alla fine del detto semestre altre 138 cause.

« E qual è stato l'intervallo corso dalla querela o denuncia al giudizio? Questo intervallo è stato di un mese per nove cause, di 2 mesi per 9 altre, di 3 mesi per 18 cause, di 4 mesi per 34, di 5 per 55, di 6 mesi per 54, di 7 mesi per 58, di 8 mesi per 42, di 9 per 29, di 10 per 18, di 11 mesi per 15, di un anno per 10 cause, di 13 mesi per una causa, di 14 per un'altra, e di 2 anni per un'altra. »

Il Procuratore del Re in Avellino riferisce: « Nel primo semestre dell'anno volgente furono trattati 412 giudizi, e ne rimasero pendenti altri 341, relativi a 462 imputati. Nonostante che in ciascheduna settimana fossero tenute 4 udienze risolvendo in ciascuna 13 o 14 giudizi, non valsero quelle sollecite cure per ravvicinare più prontamente il tempo della querela a quello del giudizio. »

Fra le altre cause egli fa menzione di un atto di semplice ribellione pel quale si dichiarò non farsi luogo a procedimento che, iniziato ai 12 luglio 1862, per l'infermità di taluni testimoni, fu sospeso e aggiornato, nè ebbe termine prima del 6 novembre 1863.

Questi rapporti e queste cifre, o Signori, potranno darvi una notizia generale e lontana dello stato in cui in quelle provincie trovavasi l'amministrazione della giustizia correzionale. Ma io avrò agio di farvela da qui a poco scandagliare più dappresso con particolari e ineluttabili riscontri.

Però potrebbe alcuno osservare che se ciò accade in quelle provincie, i medesimi inconvenienti non si verificano in altre parti del Regno.

Certamente nelle antiche provincie questi danni non si scorgono. Ma quali sono, o Signori, le ragioni di questa differenza? Le ragioni sono due: il minor numero di delitti, il maggior numero di tribunali.

Io ho sotto gli occhi la statistica dei giudizi trattati nelle antiche provincie nel 1861, l'ultima che sia stata pubblicata.

Le cause correzionali nelle antiche provincie, giusta la detta statistica sommarono a 8385: divise fra 40 tribunali, ricade a ciascun tribunale la quota di 209 cause.

Ma io ho già una statistica esatta del primo semestre dello scorso anno 1863, e sento il debito ed il bisogno di porla sotto gli occhi del Senato.

In questa statistica c'è un confronto per ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia correzionale fra le antiche provincie e le napoletane.

È superfluo che io ricordi la diversità della popolazione, ma pure la indico trovandola segnata in cima

alla statistica: le antiche provincie hanno una popolazione di 4,563,108, le napoletane hanno una popolazione di 6,787,520.

Nelle antiche provincie, nel primo semestre 1863, il numero dei procedimenti correzionali fu di 4864, nelle provincie napoletane di 44,169; per modo che nelle antiche provincie si ha un procedimento sopra 938 abitanti, nelle napoletane si ha un procedimento sopra 478 abitanti.

Il numero degli imputati nelle antiche provincie è stato, nel giro di sei mesi, di 6552; nelle provincie napoletane di 22695; per modo che nelle antiche provincie si ha un imputato su 696 abitanti, nelle provincie napoletane si ha un imputato sopra 299 abitanti.

Il numero delle sentenze definitive date nel medesimo periodo di tempo nelle antiche provincie è stato di 3602, nelle napoletane di 8352, per modo che sulla totalità dei procedimenti nelle antiche provincie venne deciso il 74 per cento circa, e nelle provincie napoletane appena il 59 per cento circa.

Il numero degli imputati delle antiche provincie, giudicati, fu di 5164, e così sulla totalità degli imputati ne venne giudicato il 68 per cento; il numero degli imputati giudicati nelle provincie napoletane fu di 13530, e così sulla totalità degli imputati ne venne giudicato il 59 per cento circa.

Il numero dei testimoni esaminati nelle antiche provincie fu di 11691, nelle provincie napoletane fu di 26489.

Il numero dei procedimenti rimasti alla fine del semestre nelle antiche provincie fu di 1262; il numero degli imputati rimasti a giudicare nelle stesse provincie fu di 1388; nelle provincie napoletane il numero dei procedimenti rimasti fu di 5816, il numero degli imputati di 9165.

Signori! Queste sono le cifre. Esse vi rivelano che nelle provincie napoletane, e perchè la popolazione è più numerosa e perchè l'indole degli abitanti è più suscettiva, è più vivace, abbondano i piccoli reati più che nelle antiche provincie: vi dimostrano ad un tempo che il lavoro che sostennero i Magistrati destinati a giudicare di questi reati fu grave, gravissimo, il doppio quasi di quello sostenuto dai Magistrati delle antiche provincie, e, nonostante questi sforzi, il numero degli imputati che rimasero ad essere giudicati è grande, il numero dei processi è eccessivo; nè la giustizia procede con quella speditezza con cui è necessario che sia amministrata.

Se, dopo aver considerati questi fatti, si voglia cercare un rimedio opportuno, evidentemente il rimedio non può essere che: o quello di accrescere i tribunali correzionali nelle provincie napoletane, o quello di diminuire le attribuzioni dei tribunali correzionali.

Nelle provincie antiche vi sono 40 tribunali e nelle napoletane ve ne sono 37. Se i tribunali dovessero stabilirsi nelle provincie napoletane nella proporzione me-

desima in cui essi si trovano nelle antiche provincie, invece di 37 dovrebbero essere 59. Lo stesso dicasi per la Sicilia.

Nella Sicilia vi sono 14 tribunali, e se colà si dovessero accrescere i tribunali in proporzione della popolazione come nelle antiche provincie, invece di 14 dovrebbero esservi 20 tribunali. Laonde ove per far cessare i gravi danni che alla vostra mente non possono celarsi dopo la notizia delle cifre, che sono venute esponendo, si pigliasse il partito di accrescere il numero dei tribunali, si dovrebbero stabilire in quelle provincie nientemeno che 37 altri tribunali, ed aumentare così la spesa ed aggravare il bilancio dello Stato di pressochè altri due milioni di lire.

Ma, o Signori, il partito di accrescere i tribunali lo l'ho respinto non tanto per ragioni economiche, perchè intendo che quando si tratta d'amministrare la giustizia, ogni sentimento d'economia deve quasi tacere, ma per ben più gravi e più alte considerazioni.

Un tribunale deve essere collocato in un luogo che sia centro d'affari, di relazioni, dove la coltura giuridica possa attecchire e svilupparsi, dove un fòro ragguardevole possa allignare e, difendendo i litiganti, giovare ai magistrati e concorrere alla retta amministrazione della giustizia.

Ma se si pone un tribunale in un remoto villaggio ove la popolazione è scarsa, la coltura poca, non avrà importanza, non autorità, non sussidii; vivrà una vita fiacca e quasi sostenuta soltanto dallo stipendio di cui non retribuiti i suoi membri, i quali saranno pure privi di ogni agio e di tutti i conforti.

E quando avrete moltiplicati i tribunali, andrete incontro a due difficoltà gravissime; la prima, che non vi sarà facile trovare tanto e sì copioso numero di degni magistrati, quanti se ne richieggono nei moltiplicati tribunali; la seconda che voi sarete costretti ad assegnare ai giudici uno scarso stipendio, non opportuno per certo ad allettare le intelligenze del paese, siano anche giovani, e nascenti.

Molti domandano la riduzione dei tribunali, la domandano per ragione di economia; in quanto a me, credo che essa si debba operare, ma ben per altre ragioni, cioè per quelle che sono venute indicando.

Posso conchiudere: se abbiamo osservati molti mali nell'amministrazione della giustizia correzionale, incontestabili e certi in alcune provincie, se uno dei rimedi che poteva essere suggerito astrattamente, si mostra inopportuno e gravoso, non ci rimane che l'altro. E a questo pure ci sospinge uno dei concetti principali che debbono governare ed informare l'amministrazione della giustizia correzionale, cioè che il giudizio sia pronto, che la pena segua immediatamente il delitto.

Se in ogni reato la giustizia deve essere pronta, questa condizione è sentita più urgente, diventa più indispensabile quando si tratta di delitti. Per poco che la giustizia tardi, diventa inutile, perchè i testimoni avranno compassione dell'imputato, il giudice esiterà, il

querelante stesso avrà obliato l'offesa, la ingiuria, egli non attenderà neppure a fornire le prove necessarie perchè la giustizia sia fatta.

Però il ritardo favorisce l'impunità. Di più, nei piccoli reati, quando si ha innanzi agli occhi una giustizia pronta, spedita, questa vista disarmerà colui che è offeso; ma se per contrario egli potrà pensare che la giustizia sarà lenta, difficilmente saprà reprimere quell'ira momentanea che in lui si è destata per l'offesa, sarà concitato a nuovo oltraggio, e intenderà colla propria forza a procurarsi quella giustizia che solo lontanamente può sperare.

La celerità nei giudizi penali non è solo un bene, ma un debito del Governo: ma nel presente sistema l'indugio è inevitabile, è inevitabile per la distanza dei luoghi, per il cumulo degli affari, per le complicazioni che naturalmente hanno siffatti giudizi.

Nelle provincie napoletane, da alcuni mandamenti sino al capoluogo del circondario vi ha una distanza di 120, di 130 ed anche di 140 chilometri. E Dio volesse, Signori, che in tutte le provincie queste distanze si potessero percorrere sulle vie!

Forse saprete che in alcune provincie mancano le vie provinciali e talvolta ancora le vie comunali.

Vi ha una provincia sulla cui superficie si contano pochissimi chilometri di via, non ostante che per altre ragioni sia una delle più fertili e florenti di quelle contrade.

Queste distanze, affidando la giustizia correzionale ai tribunali circondariali, aggravate spesso dalle nevi o dai torrenti, conferiscono a ritardare il corso della giustizia.

Diceva che è ritardata anche dal cumulo degli affari. Ho tentato la compilazione della statistica del 1862: essa può averci come approssimativa, essendo stata foggjata sopra i dati di un trimestre, ma si riferisce a tutti i giudizi correzionali del Regno d'Italia; essi sommano a 121903 ripartiti tra 142 tribunali, danno 858 cause all'anno, 72 al mese, e, tenendosi pure due udienze per settimana, come media, si hanno circa 9 cause per ogni udienza.

Ma è chiaro, il numero 858 cause è fittizio per alcuni tribunali e ad un tempo minore del vero per i tribunali delle provincie in cui, come ho dimostrato, è maggiore il numero dei delitti e scarso il numero dei tribunali, e però facendo un giusto ragguglio, si trova un numero di cause che i tribunali esistenti non potrebbero mai spedire convenientemente.

Finalmente quando in materia correzionale (parlo de'piccoli delitti) portate le cause innanzi ai tribunali circondariali, rendete quasi impossibile lo sviluppo delle prove: in esse il miglior modo di procedere è quello della citazione diretta, ma quando il procedimento colla citazione diretta accade sul luogo medesimo dove il reato è avvenuto, il giudice può facilmente senza spese, senza disagi supplire i difetti e le lacune dei processi verbali della querela; allora è facile conoscere quali

fra i testimoni indicati negli atti saranno adatti a rendere testimonianze utili alla giustizia.

Ma quando il giudizio si spedisce nel capoluogo del circondario può facilmente accadere che i suddetti atti non contengano le nozioni necessarie per usarsi della citazione diretta, e sarà mestieri rinviare gli atti perchè siano corretti o compiuti. Da ciò indugi e spese, e talvolta grave discapito della libertà individuale. Spesso ancora si è costretti ad errare intorno a testimoni o chiamandosi quelli che nulla sanno, o tralasciando coloro che sono informati de'fatti. Quando il giudizio si spedisce sul luogo stesso in cui avvenne il delitto, questi errori non sono possibili.

Ognuno sa per quanti incidenti un giudizio correzionale possa essere scaposo e differito, l'imputato stesso che si presenta può chiedere il differimento, un testimone non interviene perchè infermo, sorge la necessità di udire un nuovo testimone; la citazione può essere nulla, o tutti conoscono quanto siano molteplici le forme delle citazioni e come facilmente si possa cadere in nullità. Or considerate che se potete i giudizi per minimi reati nei capiluoghi del circondario, dovendo sospenderli per ogni incidente di questa natura, ciò importerà che si rimandino i testimoni al loro paese il quale il più delle volte è molto lontano, per richiamarli poi novellamente, cioè per farsi enormi spese, per recarsi molestie infinite; danni i quali tutti cessano, quando la giustizia correzionale per i piccoli delitti è spedita prontamente nel luogo medesimo in cui essi avvengono.

E non credete, o Signori, che la stessa dignità del magistrato abbia a risentire da questo sistema? Ma immaginate che per una leggera ingiuria si parli un uomo dall'estremo della provincia e vada innanzi ad un tribunale lontano, che là vi giunga coi testimoni, che vi occupi il tribunale per più giorni in un dibattimento solenne e pubblico, che forse questo si differisca o si sospenda per ripigliarsi in altre congiunture, in miglior occasione, e che, ripreso questo dibattimento, dopo la discussione delle prove e le arringhe, si pronuncii dal magistrato una condanna ad una pena pecuniaria assai tenue, crederete voi che non si dirà che il lavoro del magistrato è poco serio? Si stima privo di serietà quel lavoro che non corrisponde al soggetto intorno a cui si affatica. E quanti danni e quante malattie non reca questo correre per lontane vie dei testimoni delle parti, e talvolta ancora dei giudici e dei segretari?

Ora, indubitatamente questi danni e queste molestie verrebbero evitate, quando per i delitti minori fosse stabilita la giustizia locale, una giustizia pronta e spedita.

Da queste ragioni, o Signori, e da questi fatti era certamente mossa la Camera dei Deputati quando nella discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia assentiva alle proposte che faceva la Commissione incaricata di esaminare il bilancio, tra cui era precipua quella di accrescere la competenza dei giudici di mandamento.

« Ma una modificazione (era detto nel rapporto della Commissione) di ben altra importanza e di ben altra utilità sarebbe quella di estendere alquanto la giurisdizione dei giudici di mandamento, attribuendo loro il giudicare non solo delle contravvenzioni, ma ancora di quei piccoli delitti la cui pena non eccede una certa misura, quella, per esempio, del secondo e terzo grado del carcere, e del primo e secondo grado del confino o dell'esilio. »

Ed io in quella congiuntura presi formale impegno di secondare questo voto della Camera, e mi affrettai a compilare la legge che ebbi l'onore di presentare al Senato, e che è ora in discussione.

Nello stesso recinto un onorevole Deputato mi accusava non già di aver presentata la legge, ma di non averla presentata. Egli diceva:

« Fra i 448 tribunali di circondario sono molti che hanno pochissime cause, talchè appena seggono una o due volte la settimana.

» Perchè si conservano questi tribunali inutili?

» Inoltre le ferrovie rendono ora facili, pronte, poco costose le comunicazioni; perchè si conserveranno tribunali a due, tre ore di distanza l'uno dall'altro? Oltre che, non è cosa strana ed intollerabile che innanzi a tribunali di circondario si portino talune cause, le quali, per la poca entità e per la natura loro, in verità non abbisognano di un magistrato collegiale?

» Un vagabondo, un ozioso arrestato debbono essere processati dinanzi ai tribunali? Una donna avrà diretto ad una sua vicina un epiteto poco lusinghiero; taluno si sarà lasciato sfuggire un'espressione poco parlamentare; costoro dovranno comparire dinanzi ai tribunali di circondario, dove spesso si esamineranno 10, 15, 20 testimoni per simili bazzecole, sciupandovi attorno le due e le tre udienze!

» Abbia il coraggio il signor Ministro di presentare pochi articoli di legge con i quali il numero dei tribunali di circondario sia ridotta a più giuste proporzioni, per i quali le cause di ingiurie, di diffamazione, di oziosità, di vagabondaggio siano attribuite ai giudici di mandamento: abbia il coraggio di proporre simili innovazioni, e la Camera.... »

E qui una voce interrompeva l'oratore, dicendo: « Lo ha fatto, il Ministero ha presentato un progetto di legge. » E ben diceva: esso è precisamente quello che ora si discute innanzi a voi, o Signori.

Però dopo il voto dato sul bilancio, un solo Deputato ricordò la quistione, e fu per farmi rimprovero, certo immeritato, ch'io non avessi provveduto a un bisogno da tutti sentito, cioè la diminuzione dei tribunali collegiali da un lato, e l'aumento delle attribuzioni dei giudici di mandamento dall'altro.

Nè i voti della Camera dei Deputati furono i primi che attirarono la mia attenzione, la quale era già stata svegliata dalle opinioni pervenutemi da molti magistrati ai quali io mi era rivolto nel febbraio dell'anno scorso,

richiedendo quei suggerimenti che avessero creduti più opportuni intorno alla riforma delle leggi penali.

Io citerò alcuni brani ed alcuni nomi soltanto: e poichè ho parlato delle provincie meridionali, ricorderò ciò che scriveva il Procuratore generale della Corte di Napoli.

« Ho interrogato, diceva egli, tutti i tredici procuratori del Re che dipendono da questo ufficio generale, i quattro procuratori del Re che dipendono dalla sezione di Potenza, e tutti concordemente rivelando gli stessi sconci, hanno opinato doversi riformare la legislazione.

» Il bisogno di una riforma, di un pronto ed immediato rimedio è stato invocato non per le autorità giudiziarie poste sotto la giurisdizione di queste Corti d'appello, ma ancora, per quanto sappia, delle altre di Trani e Catanzaro ed altre. »

Il regio procuratore del tribunale di Napoli nel suo discorso inaugurale accennava ai lavori sostenuti da quel tribunale nel seguente modo:

« Ordinateci meglio e date impulso ai lavori, e Pubblico Ministero ed istruttori riverseranno nella cancelleria del tribunale un gran cumulo di processi; era impossibile che due sole sezioni correzionali riuscissero a tor via quell'ingombro; a creare una terza sezione correzionale sarebbe stato mestieri di una legge del Parlamento, opera lunga ed incerta. Il Presidente ebbe un felice pensiero nel trasformare le cinque sezioni civili in correzionali un giorno di ogni settimana, e giudicare un 200 cause di più al mese.

» I giudici malgrado fossero stracarichi di lavoro nelle materie civili, accettarono tutti volentieri; e ringraziamoli per tanta abnegazione o per tanta devozione alla giustizia.

» E si deve a questo provvedimento se l'anno scorso il tribunale ha potuto decidere un mille cause di più. Ed in quest'anno come si provvederà? Le quattro prime sezioni saranno addette alle cause civili, l'altra alle correzionali; ecco il rimedio proposto. Rimedio provvisorio, inutile palliativo così per le cause civili come per le penali. Bando una volta alle illusioni: quattro sezioni non basteranno a spedire con celerità gli affari civili, ora che aboliti gli informi, si devono discutere tutti all'udienza ora che promettono d'aumentare le penali.

» E se si vuole che la giustizia correzionale sia amministrata senza indugio, che le pubbliche discussioni siano condotte con soleennità, i testimoni esaminati con diligenza e con accorgimento, e che come prescrive la legge all'udienza, si legga non solo l'assoluzione o la condanna, ma i motivi che hanno determinato l'una o l'altra, tre sezioni correzionali, a meno che per incanto non diminuiscano i delitti, non basteranno neppure; non vi è che un rimedio per far fronte ai bisogni del servizio. Lasciare ai giudici di mandamento la cognizione dei più lievi delitti; la giustizia seguirebbe più dappresso il delitto, ne guadagnerebbe l'erario per l'e-

conomia dei testimoni, spesso costretti a venire da lontani paesi, per reati lievissimi; si scemerebbe il lavoro del tribunale e gli si aggiungerebbe decoro, essendo ora obbligato a decidere di reati che per quanta attinenza si abbiano con l'ordine pubblico non valgono certamente tutta la sua attenzione ed il tempo che occupa. »

Nè queste opinioni erano manifestate soltanto dai magistrati delle provincie meridionali, ma vi erano pure parecchi magistrati di altre provincie che invocavano le divise riforme.

Io ricorderò fra gli altri alcuni di quelli che raccomandavano queste riforme, i Presidenti de' tribunali di Macerata, di Pesaro, di Urbino, di Siena, Oristano, Forlì, Susa, Brescia, Cremona, Vercelli, Spoloto e Tortona; i regi Procuratori di Spoloto, Pallanza, Nacerata, Como, PAVULLO, Ferrara, Tortona, Cremona, Castiglione delle Stiviere, Pesaro, Vercelli, Forlì, Castelnuovo, Perugia, Sondrio e Cuneo.

Con gli espressi convincimenti, col sussidio di queste opinioni non poteva essere dubbioso l'animo mio. Però con fiducia io mi rivolsi ad implorare dal Parlamento la sanzione di una legge che aumentava la competenza dei giudici di mandamento, attribuendo ad essi una parte della giurisdizione correzionale.

Io ho creduto che i danni che ho in gran parte esposti sarebbero evitati, ed i benefici a cui accennavo sarebbero conseguiti quando questa giurisdizione mandamentale fosse accresciuta di tanto che le sue attribuzioni non si rendessero esagerate, quando la giurisdizione dei tribunali circondariali fosse scemata di tanto che la loro competenza non fosse di troppo ridotta ed assottigliata.

Però avendo riguardo anche ad altre ragioni, ho creduto che si potessero deferire alla cognizione dei giudici di mandamento i delitti i quali fossero punibili colla pena di sei mesi di carcere.

Questo concetto portava ai giudici di mandamento la cognizione dei reati indicati in circa 81 articoli, e che io stimo non inutile di indicare ancora in questo luogo.

Essi sono gli articoli 183, 187, 188, 217, 233, 251, 259, 260, 263, 270, 286, 287, 288, 291, 295, 305, 306, 307, 308, 358, 360, 369, 371, 378, 385, 386, 388, 394, 395, 408, 420, 441, 442, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 469, 472, 476, 500, 507, 508, 517, 518, 520, 521, 555, 557, 565, 570, 572, 573, 583, 589, 594, 625, 632, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 662, 663, 665, 667, 672, 674, 676, 677, 680, 681.

Oltre i delitti indicati o in questi articoli, o veramente in qualche numero di codesti articoli, andavano ancora secondo il concetto che ho poc'anzi accennato, alla cognizione dei giudici di mandamento, tutte quelle contravvenzioni prevedute da leggi speciali, le quali avessero portato ad una pena non maggiore di 6 mesi di carcere.

Mi pareva pertanto che con questo concetto vera-

mente si attribuisse una giurisdizione sufficiente alle giurisdizioni mandamentali, nè si scemasse grandemente quelle che ora sono date ai tribunali circondariali.

Questo concetto non era certamente nuovo; esso era lo sviluppo del concetto razionale e storico della giurisdizione mandamentale.

Il principio razionale, in quanto al luogo in cui deve stare il giudice, è quello che esso debbe stare nel luogo più vicino agli affari che deve spedire, perocchè il giudice è istituito non nell'interesse suo e del suo ufficio, ma nell'interesse degli amministrati.

Ma siccome è impossibile che in tutti i punti del territorio si agglomerino tutti quegli ordini che sono necessari alla compiuta e perfetta trattazione degli affari, così naturalmente questo principio va attuato fino ai termini della possibilità. Riducendo e ritagliando quel numero d'affari che può avere una compiuta spedizione ne' vari punti del territorio, si determina la materia de' giudizi locali, e così nasce il giudice di mandamento. Egli però rappresenta il giudice più prossimo a' giudicabili, e quindi il principio razionale dell'ordinamento giudiziario, è necessariamente scolpita in questa giurisdizione la tendenza ad accrescersi ed allargarsi.

Infatti, se si guarda all'origine storica di questo giudice, voi lo vedrete sorto da piccoli inizi, man mano allargare le sue facoltà; negli Stati gli ordini tutti partono dal centro e si diramano sopra i vari punti del territorio.

Quindi è accaduto che quando per la tenuità di alcuni litigi, o per l'urgenza, si sentiva il bisogno di avere un giudice vicino si spediva ne' vari luoghi alcuni minori ufficiali delegati a por termine a quelle controversie; coteste delegazioni diverse temporanee dapprima, col tempo divenivano stabili ed uniformi. Quindi in ogni Stato d'Italia, anche prima delle nuove legislazioni, s'incontravano dappertutto alcuni giudici locali, i quali sebbene fossero di nome, di origine, di potere vari, ove detti baiuli, ove governatori, ove podestà, ove castellani; in un luogo eletti dal principe, in un altro dal feudatario o dal comune, nondimeno tutti ritraevano il loro essere dal bisogno più sentito che inteso di porgere in alcune cause una giustizia pronta e immediata. Quando le leggi francesi prevalsero in gran parte d'Italia esse modificarono al loro modo queste istituzioni locali.

Le leggi francesi però dalle quali era stato creato il giudice di pace furono vinte da un pensiero che si affacciò spontaneo nei tempi della rivoluzione, di creare in ciascun luogo non un vero magistrato, ma un uomo dabbene, un conciliatore, un paciere. Presero il nome dai giudici inglesi, non le attribuzioni, e dettero al giudice di pace assai tenui facoltà.

Ma, dappertutto, ugualmente in Italia, quelle facoltà furono estese. Nella Prussia Renana, in tutte le provincie che adottarono la legislazione francese, eccetto la Baviera, ai giudici di pace fu data più ampia au-

torità di quella che dapprima non sortirono per le leggi francesi.

Qui, mentre secondo le leggi francesi il giudice di pace non poteva giudicare che fino a 50 lire inappellabilmente, sino a 100 appellabilmente, con l'editto del 1822 fu stabilito che egli potesse giudicare inappellabilmente fino a 100 lire ed appellabilmente fino a lire 300.

In tutti gli altri paesi d'Italia, specialmente nelle provincie napoletane e siciliane, questa giurisdizione fu ancora più allargata, perchè non solo ne fu accresciuta la somma, ma fu dato ai giudici di mandamento di sentenziare ancora delle azioni reali e immobiliari. Quando in queste provincie fu rifatto il Codice di procedura nel 1859, ai giudici di mandamento fu pure dato di sentenziare delle azioni reali.

Ma ciò in cui la legislazione italiana sostanzialmente differisce dalla legislazione francese è questo: che dalla legislazione francese, il giudice di pace fu sempre tenuto nel concetto di una giurisdizione eccezionale straordinaria per modo che non aveva la cognizione delle proprie sentenze; mentre il giudice di mandamento in queste e nelle altre provincie italiane si è considerato come fornito di una giurisdizione speciale perchè determinata a certi casi, ma ciò non di meno anche come una giurisdizione ordinaria la quale aveva non solamente facoltà di pronunziare intorno alle questioni, ma aveva ancora il potere di conoscere delle sue sentenze.

Ho parlato della giurisdizione civile, ma ciò per provare che la tendenza di questa giurisdizione è di allargarsi e non di scemarsi. Né l'allargamento che si propone con la legge intorno alla quale io ragiono è nuovo per l'Italia. Basterà ricordare la legislazione dei vari Stati italiani intorno a questo punto per dimostrare come la legge da me proposta vi corrisponde in gran parte, e che in realtà rappresenta la consuetudine e la tradizione di una gran parte delle provincie italiane.

Secondo la legge di Parma, il pretore poteva condannare a 15 giorni di carcere, fino ad un mese il pretore toscano. Per la legge estense i giudicenti conoscevano dei delitti punibili con pena di carcere e di multa, e la durata del carcere estendevasi da 3 mesi a 5 anni. Per le leggi degli Stati Romani, il governatore o giudicante giudicava di tutti i delitti minori, cioè di quelli che si punivano con multa di scudi 200 e con pene affittive non eccedenti un anno di opera pubblica o con l'una o coll'altra cumulativamente.

In Lombardia l'autorità del pretore si estendeva a tutte le contravvenzioni le quali importavano condanna di non oltre sei mesi di arresto rigoroso e inoltre la multa di fiorini 900. Nelle Provincie Napolitane e Siciliane, le quali ebbero la legislazione francese fino al 1817 ed in conseguenza ebbero i tribunali correzionali fino a tal tempo, per fatti medesimi che ho avuto l'onore di esporre al Senato, fu necessario derivare la

giurisdizione correzionale dai tribunali e darla ai giudici di mandamento, e fu ad essi attribuita non quale io propongo che ora si dia, ma integralmente. Onde nelle provincie napolitane e siciliane il giudice di mandamento, giudicando di tutti i delitti, poteva condannare perfino ad una pena di cinque anni di prigionia.

Adunque la legge che io propongo è sussidiata dalla consuetudine e dai precedenti di una gran parte d'Italia. Non mancano altri Stati in Europa, i quali riconoscono nei giudici di mandamento un'autorità maggiore di quella che è riconosciuta dalla nuova legge. Basta citare l'Inghilterra in cui il giudice di pace può condannare fino al carcere di 6 mesi. Nel Belgio, ove si era adottata la legislazione francese, pure nel 1839 furono allargate le facoltà del giudice di pace. In Ginevra colla legge 1848 si attribuì ai giudici di pace la facoltà di giudicare di alcuni delitti, e poter da quel punto in poi infliggere la pena del carcere senza limitazione veruna. Finalmente io ricordo uno de' più recenti codici, quello di Malta, col quale si attribuisce al solo giudice la cognizione dei delitti che portano la pena del carcere estensibile fino a tre mesi.

Se la legge che ho avuto l'onore di proporre tende ad evitare danni che sarebbe inutile e vano disconoscere, o disconoscere: se essa promette beneficii a cui tutti debbono anelare, se corrisponde al concetto storico dell'istituzione della quale ragioniamo, se si appoggia alle precedenti tradizioni del nostro paese, se ha riscontro nell'esempio delle legislazioni straniere, io non credo, o Signori, che sarebbe mestieri di adoperare altri argomenti per domandare con fiducia il suffragio del Senato; ma io non tralascierò di mettere sotto gli occhi al Senato una considerazione che ha pure la sua importanza, ed è la considerazione economica.

Non ho bisogno di qui ripetere che quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, i riguardi dell'economia debbono essere secondari; ma se è pure certo che la legge che io vi propongo, senza offendere le ragioni della giustizia, può procacciare una considerevole economia, allora ricade su di noi il debito di compierla risolutamente. Or bene, o Signori, pensate alle seguenti cifre.

Le spese per l'amministrazione della giustizia penale nei vari Stati italiani prima che fosse modificata in alcune di esse la legislazione, sommarono a 2,962,862 lire; nel bilancio del 1863, queste spese furono segnate per 3,377,030.

Quando si fu a discutere il bilancio io diceva: questa cifra è insufficiente, le spese ammontarono a somma maggiore.

E passato il primo semestre soltanto: i tre milioni sono già esauriti, per modo, che a congetturarne da ciò che è avvenuto nell'amministrazione della giustizia penale nel primo semestre, le spese ammontarono a più di sei milioni.

Da che nasce questa differenza? Deriva principal-

mente dall'amministrazione della giustizia correzionale.

In fatti le spese della giustizia penale secondo il bilancio di Napoli e Sicilia sommavano a L. 1,238,750; se le spese avessero dovuto aumentare in proporzione, esse, per tutto il Regno italiano, sarebbero giunte a L. 2,997,455: invece la giustizia ora costa secondo le cifre indicate, nè può costare meno di L. 6,102,813.

Or quale è l'economia che porta il progetto di legge? Qual numero di cause si può presumere, che con questo accveramento sia sottratto ai tribunali di circondario, ed attribuito ai giudici di mandamento? Io, o Signori, non saprei definirlo con esattezza, ma credo che possa calcolarsi circa la terza o la quarta parte.

Se egli è vero che la cifra di spesa di cui ho dato notizia deriva in gran parte dalla giustizia correzionale, sarà pur vero che la proposta riforma importerà una economia di circa un milione.

Ed un'altra economia potrebbe fin d'ora prevedersi, quella cioè della riduzione di un numero di tribunali, perocchè scemato il loro carico di una parte notevole di cause, potrebbe senza danno diminuirsi il numero dei tribunali medesimi. Diminuzione la quale oltre l'economia produrrebbe di per se stessa tutti quei vantaggi ai quali ho accennato più innanzi. Per quali ragioni, o Signori, la maggioranza dell'Ufficio Centrale proponeva al Senato il rigetto della legge? Io confido, che se la maggioranza dell'Ufficio Centrale mi avesse usato la cortesia d'invitarmi nel suo seno per esporre le ragioni che mi avevano mosso alla presentazione della legge e mettergli innanzi agli occhi tutti i documenti, i quali non si possono certamente raccogliere ed addensare in una relazione, forse le sue conclusioni avrebbero potuto essere meno severe, meno recise.

Ad ogni modo, io non ho potuto non meditare intorno alle ragioni dalle quali quelle conclusioni sono sorrette, ragioni che certamente partono da menti rischiarate, da convincimenti sinceri, e che io posso confutare, ma debbo al tempo medesimo rispettare.

La prima osservazione fatta dall'Ufficio Centrale è questa, che se la cognizione dei delitti si attribuisse ai giudici di mandamento, si vedrebbe barcollare, e messo quasi in pericolo un sistema architettonico che la legge ha voluto disegnare e stabilire fermamente, attribuendo ai giudici di mandamento le contravvenzioni, ai tribunali di circondario i delitti, i crimini alle Corti d'assise.

Eppure questa ragione mi veniva incontro in una altra congiuntura, ma non valse a combattere le osservazioni che io altra volta presentava al Senato. Queste distinzioni sono certamente utili, nessuno vorrà contrastarlo, ma esse non sono distinzioni naturali, sono creazioni della legge per comodo ed utilità della stessa amministrazione della giustizia; e quando ragioni prevalenti richieggono nell'interesse di quell'amministrazione, per la quale queste distinzioni sono stabilite, che esse in alcun modo siano modificate,

indubitatamente si ha il debito e l'obbligo di modificarle.

Nè, Signori, è nuovo che, o ad alcune Corti siano attribuiti i delitti, o che al tribunale sia attribuito un crimine. Vi sono molti casi nei quali il delitto, come avviene nei reati di stampa, è attribuito alla Corte d'assise, e nondimeno nessuno dubita che per questa attribuzione sia alterata l'economia e l'armonia della legge.

La seconda osservazione è, che ove la mia proposta fosse accolta, si darebbe un troppo carico ai giudici di mandamento.

Io ho sott'occhio il lavoro tutto spedito durante l'anno 1861 nelle 462 giudicature mandamentali delle antiche provincie, e rivolgo il mio dire intorno a quelle, perchè suppongo che gli onorevoli membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale a queste giudicature avessero pur essi volto il loro pensiero.

Or bene, sommando i quadri totali delle giudicature comprese in ciascun distretto di Corte d'appello, si ha la cifra di 195,822 affari, i quali, divisi per 462 giudicature, danno per ciascheduna il complesso di 423 affari civili, commerciali e penali in un anno, cioè non più di 35 cause per ogni mese.

Nel corso dello stesso anno 1861 hanno avuto luogo in dette giudicature 19,162 atti di volontaria giurisdizione, cioè per ogni giudicatura 42 affari in un anno, e poco più di tre per ciascun mese.

Ora da questo quadro statistico io credo di poter concludere che le occupazioni dei giudici di mandamento non sono in queste provincie gravose per modo che essi non possano comportare nuovi e maggiori lavori.

Nelle provincie napoletane i giudici erano sotto l'antico organico 545, di presente sono 541.

Stando ai risultati della statistica del 1851, di cui ho dato notizia, essi decidevano tutte le cause correzionali, cioè sino a 5 anni di prigionia, ed il numero per ognuno era di 143 in un anno, cioè 12 al mese.

Ove pertanto alle giudicature delle antiche provincie si aggiungessero le attribuzioni dalla nuova legge stabilite, ben vede il Senato che i giudici di mandamento non sarebbero chiamati a giudicare più di altre 4 cause al mese, e tenuto conto del lavoro di cui ho fatto innanzi cenno, esso non potrebbe stimarsi nè grave, nè molesto.

La terza considerazione che l'Ufficio Centrale poneva innanzi è la poca esperienza, la poca sufficienza dei giudici di mandamento.

Ma io domanderò dapprima: questa incapacità presunta dei giudici di mandamento al nuovo compito a cui essi sarebbero dalla nuova legge chiamati è un'incapacità personale od un'incapacità dell'ufficio?

In altri termini mi si dirà che fra i giudici di mandamento vi sono alcuni poco atti alle funzioni, che dalla nuova legge sarebbero ad essi destinate?

Ovvero che sia quasi impossibile che tra i giudici

di mandamento si trovino persone atte a queste funzioni?

Certamente l'osservazione non può essere discussa, non può aver valore se non è fatta nel secondo modo soltanto, perocchè se mi si venisse dicendo che tra i giudici di mandamento vi sono taluni i quali non sono capaci, non sono sufficienti alle attribuzioni che si volessero loro conferire, evidentemente questo si potrebbe ripetere per altri ordini d'ufficiali, nè per ciò gli uffici si dovrebbero mutare, nè per ciò le leggi che potrebbero ad essi dare nuove attribuzioni potrebbero essere in nessun modo combattute.

Più grave diventa l'obbiezione, anzi diventa obbiezione soltanto quando si dirà: ma l'ufficio del giudice di mandamento per la sua posizione, perchè è il primo grado della magistratura, perchè costituisce una carriera limitata, perchè non ha uno stipendio corrispondente; perchè posto il giudice in determinati luoghi che non sono nè ambiti, nè desiderati, non può essere occupato da persona atta a spedire un grave compito, un grave carico.

È in questi termini soltanto che può farsi l'obbiezione.

Domanderei al Senato il permesso di prendere qualche momento di riposo.

Presidente. Desiderando il signor Ministro di pren-

dere un po' di riposo, si sospende la seduta per alcuni minuti.

Frattanto proporrei al Senato l'ordine del giorno per domani:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Attivazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio (N. 87).

2. Proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio (N. 6 *ter*).

3. Abolizione dell'obbligo della cauzione dei procuratori (N. 88).

4. Pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi (N. 95).

Alle ore due in seduta pubblica per la continuazione della discussione generale intrapresa oggi.

Se non c'è osservazione in contrario terrà il Senato per assenziente a quest'ordine del giorno.

Domani alle ore due precise l'Ufficio di Presidenza entrerà nell'aula e si darà principio alla discussione.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia mi fa avvertito come egli non creda poter finire il suo discorso nella seduta d'oggi; dunque converrà rimandarla a domani, e il primo ad aver la parola sarà l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

LXXIII.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario -- Congedi -- Omaggio -- Sequito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario in materia penale -- Continuazione del discorso del Ministro di Grazia e Giustizia -- Risposta del Senatore Cadorna.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura e Commercio e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le lettere dei Senatori D'Atri, Strongoli e Mosca colle quali per motivi di salute domandano un congedo che loro è dal Senato concesso.

Presidente. Il signor principe Giovanni Lanza di Ventimiglia fa omaggio al Senato di tre copie di una sua opera avente per titolo: *Uno sguardo sul cuore umano, ovvero lezioni di esperienza.*

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE RELATIVO
ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il sequito della discussione sul progetto di legge relativo alla compe-

tenza dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario in materia penale.

La parola spetta al signor Ministro Guardasigilli per la continuazione del suo discorso di ieri.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori, la capacità dei giudici di mandamento, io credo che possa esser certa, quando si pongono condizioni tali che valgano ad assicurarla, quando la posizione dei giudici di mandamento si renda tale che anche ai capaci si renda desiderabile.

Due sistemi opposti si presentano in generale intorno alla scelta dei magistrati e segnatamente rispetto ai giudici di mandamento.

Alcuni credono che la pratica sia la condizione unica che valga a garantire l'attitudine del giudice e l'amministrazione della giustizia. Da altri per contrario si pensa che di questi vantaggi sia l'unica garanzia l'istruzione.

Io credo, e spero che il Senato assentirà alla mia opinione, che entrambi questi sistemi, isolatamente riguardati, debbano essere giudicati incompleti e pericolosi. L'esperienza e la pratica hanno certamente un valore, ma al disopra dell'esperienza, al di fuori della pratica ci è qualche cosa che ha un valore anche maggiore, ci è l'ingegno, ci è la cultura. Però se come

in alcuni luoghi si chiamassero a giudici di mandamento coloro soli che hanno avuto il pregio e la costanza di compiere un tirocinio più o meno lungo, di assistere per maggiore o minor tempo ad un ufficio, io non potrei non concorrere nell'avviso di coloro che vedessero in pericolo l'ufficio affidato a codesti magistrati.

Se per contrario il legislatore si stesse contento ad un solo esame da cui potesse essere dimostrata e la cultura e l'ingegno del candidato che aspira ad un ufficio giudiziario, io dico che egli potrebbe, anche affidandosi a questo solo criterio, compromettere la scelta del magistrato.

Ma io ho già presentato all'altro ramo del Parlamento alcune modifiche parziali intorno all'ordinamento giudiziario le quali servivano di base alla legge che io proponevo nel tempo stesso per la estensione dell'organico giudiziario nelle provincie toscane.

In questa proposta mi pareva necessario soprattutto unificare le disposizioni legislative intorno alle condizioni delle ammissioni nella magistratura; ed inquanto ai giudici di mandamento io domando il concorso di due requisiti, cioè una pratica da cui fosse accertato l'accorgimento ritratto dall'esperienza nell'applicazione alle questioni singolari dei principii di diritto, ed un esame da cui risultasse la istruzione e potesse provarsi l'ingegno del candidato.

Quando queste due condizioni si congiungano, non è a diffidare, o Signori, che noi avremo ottimi giudici di mandamento. Ma importante è ancora più che l'ufficio del giudice di mandamento sia considerato in modo diverso da quello che è stato in alcuni luoghi fin oggi riguardato.

Alcuni hanno creduto, ed in ciò sono confortati dall'opinione di qualche pubblicista che dell'ufficio del giudice di mandamento si dovesse fare un'istituzione separata e distinta da tutto l'ordine della magistratura.

Io non entrò ad esaminare le ragioni dalle quali è sostenuto questo concetto, ma esso mi pare assolutamente erroneo, e certamente è contraddetto dall'uso costante a cui la forza delle cose ha costretto i legislatori ed i governanti in tutti i paesi nei quali l'istituzione dei giudici di mandamento è stata adottata.

Quando invero si crea un giudice di mandamento, e si toglie a questo magistrato ogni aspettativa ed ogni avvenire, non può non isterilirsi nel suo animo qualunque nobile stimolo, non può egli non sentirsi assiderato dalla immutabilità del suo destino; non può non parere strano che una carriera termini nel punto stesso in cui comincia; certamente non aspireranno a questo ufficio animi eletti, giovani intelligenti, persone capaci e veramente istruite.

Ma per contrario se questo ufficio non è segregato dall'ordine dei magistrati, se esso è il primo grado, ma un grado dal quale si può ascendere con onorate fatiche, con importanti servigi a gradi ulteriori, ed al sommo della magistratura, allora la carriera di giudice

di mandamento sarà stimata, sarà ambita da tutte le capacità, da tutti i giovani intelligenti che intendano di mettersi nella nobile via della magistratura.

Adunque se la obbiezione della capacità si fa, può farsi rispetto ad alcune persone, ma non ha valore, e non ne ha parimente se si riproduce rispetto all'ufficio del giudice di mandamento, quando questo ufficio sia stabilito con certe condizioni, quando sia mantenuto con quelle guarentigie che ne lo rendono importante e desiderato.

Ma qual'è, o Signori, la difficoltà che la nuova legge crea, a riscontro della capacità dei giudici di mandamento?

La gravità delle attribuzioni può misurarsi in due modi, o deasumendola dalle difficoltà delle questioni che il magistrato per quelle attribuzioni è chiamato a risolvere, ovvero da quei criterii generali secondo i quali il legislatore medesimo stima grave o men grave una questione, un litigio.

Sotto il primo di siffatti aspetti io non so come le attribuzioni che la nuova legge viene conferendo possano parere sì gravi e malagevoli da riputare per esse incapaci e insufficienti i giudici di mandamento.

Io non starò ad enumerare una per una tutte le questioni che in virtù di questa legge sarebbero d'ora innanzi affidate ai giudici di mandamento. Ne citerò qualcuna come esempio.

Per la nuova legge apparterrebbero alla cognizione di detti giudici i reati contemplati nell'art. 183 così concepito: « Chiunque con violenza o vie di fatto, o minacce, o tumulti impedisca, interrompa o turbi le cerimonie della religione dello Stato nelle chiese o fuori di esso sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi 6. »

Certamente se si guardasse all'altezza della religione sotto un punto di vista diverso da quello legislativo, se si volesse misurare con un criterio teologico la gravità di questa offesa, essa sarebbe gravissima; ma noi qui cerchiamo soltanto quali sarebbero le difficoltà che potrebbe incontrare un giudice a sentenziare intorno a questo fatto. Si tratta di un fatto il quale non può presentare nella sua risoluzione difficoltà maggiore di quella che presenta ogni altro fatto criminoso che già dalla legge esistente è attribuito anche alla cognizione del giudice di mandamento.

Si tratta così in questo caso come in altri di questioni di fatto, le quali tanto più facilmente possono essere risolte, quando esse siano commesse alla definizione di un giudice il quale conosce le persone, i testimoni, e al quale son note tutte quelle circostanze che possono contribuire a diradare talvolta le tenebre, a rischiarare il vero, a dirigere l'animo del giudice, per sentenziare con giustizia intorno all'accertamento di un fatto.

Ma quando si vuole parlare della gravità, dell'importanza di alcune attribuzioni, non è da tenersi conto della maggiore o minore difficoltà che le controversie

ad esse sottoposte presentano, ma si di quei criterii secondo i quali la legge stima grave, o meno grave la questione medesima.

In effetto, in materia civile la legge ha forse distinto, per l'appellabilità o per la competenza, una questione da un'altra secondo che è paruto che più in una che in un'altra questione potessero sorgere maggiori dubbi e più intricate dispute di diritto e di fatto?

No: essa ha tenuto conto di quel criterio comune secondo cui la maggior parte degli uomini estimano la gravità e l'importanza di un litigio, essa ha tenuto conto del valore.

E quando noi discorriamo di giudizi penali, l'importanza della questione, la gravità della causa non può desumersi che da un sol criterio, che è quello della pena. Prima che i nuovi codici venissero in luce, quando le pene non erano ben certe e definite, la classificazione de' giudizi era arbitraria, e volendosi notare la loro diversa importanza, si tenea pur conto della varia difficoltà ch'essi presentavano; ma quando sono venuti i codici, quando ciascun fatto ha ricevuto una definizione dalla legge e l'impronta d'una sanzione penale, quest'impronta e questa sanzione è divenuta l'unico criterio della gravità di quei fatti e della varia importanza de' giudizi. Colui ch'è imputato d'aver offeso la religione non si trova in una condizione più dura, non soggiace ad una condizione più grave di quella in cui si trova l'imputato di un furto o di una percossa, se tutti questi fatti sono dalla legge colpiti dalla medesima pena. I giudizi che intorno ad essi si agiterebbero non avrebbero valore ed importanza diversa.

Ma io non credo, o Signori, che possa con giustizia sospettarsi dell'incapacità dei giudici di mandamento a sostenere le attribuzioni che da questa legge sono ad essi conferite, quando si ponga mente alle gravi attribuzioni che ad essi sono date dalla legge esistente.

Non è forse vero che i giudici di mandamento sentenziano benchè appellabilmente in tutte le cause che abbiano un valore di lire 1000?

Non è vero ch'essi giudicano, qualunque sia il valore della causa, quando si tratta di azione possessoria e di altre azioni che sono a questa simili?

Ora non è dubbio che nella materia delle azioni possessorie soprattutto s'incontrano le questioni più gravi, più intricate e difficili.

E si potrebbe dire che quel giudice il quale è incaricato di sentenziare intorno alle azioni possessorie non sia capace di accertare il fatto di una percossa, di una ingiuria, di un oltraggio recato ai ministri del culto, di un turbamento delle sacre funzioni?

La dubbiezza della capacità non è possibile quando si riscontrano le attribuzioni che già dalla legge son date ai giudici di mandamento.

Ma a quest'obbiezione ne aggiungeva l'Ufficio Centrale anche un'altra, cioè il pericolo che mancasse la difesa.

Io credo che i membri dell'Ufficio Centrale non ab-

biano tenuto giusto conto delle condizioni in cui viviamo. Mercè i nuovi codici, mercè la stampa, la pubblicità delle discussioni, le moltiplicate relazioni, la coltura giuridica oggisi diffonde assai facilmente e dappertutto.

Prima dei nuovi codici l'istruzione giuridica era l'appannaggio di pochi.

Per avere notizie compiute intorno al diritto, bisognava possedere una vasta biblioteca, erano così svariate le pratiche, così lunghi e faticosi gli studi che occorreavano per informarsi la mente delle opinioni dei legisti, delle sentenze dei magistrati, delle dottrine del foro, che pochi uomini potevano pervenirvi, pochi erano coloro che vi pervenivano con felice successo.

Ma i codici, i quali erano una necessità per lo Stato della legislazione ed erano un grave fatto civile e politico, producevano fra gli altri vantaggi anche questo di agevolare le fatiche ed abbreviare il tempo per gli studi del diritto, di renderlo accessibile a tutti e diffonderlo in ogni luogo ed allargare la coltura giuridica del paese.

Questi vantaggi io li vedo già conseguiti in quelle provincie le quali da più tempo hanno avuto i codici e li hanno mantenuti fino ad oggi; in quelle provincie in cui le nuove leggi imperano fin dal 1809, la coltura giuridica è molto diffusa.

Ma certamente non avrete mai la coltura giuridica nelle giudicature mandamentali, finchè i mandamenti avranno un piccolo ambito, non l'avrete finchè il giudice di mandamento non sarà dotato di alcune attribuzioni, non avrà alcune facoltà le quali potranno dare agio che intorno a lui si stabiliscano coloro che potrebbero prestare innanzi ad una giudicatura il loro ufficio.

Fate che i giudici di mandamento siano forniti di attribuzioni più larghe, delle attribuzioni che sono ad essi demandate dalla nuova legge, e state certi che non mancherà la difesa. E vi manca forse ora innanzi ai giudici di mandamento per tutte quelle questioni le quali, come diceva, hanno un valore grandissimo, e sono certamente importanti.

L'ultima obbiezione dell'Ufficio Centrale è il difetto di carceri.

Quest'obbiezione è affatto parziale, e non può essere considerata, perchè nella maggior parte d'Italia, per quanto io sappia, esistono presso le giudicature di mandamento le carceri mandamentali.

In tutte le provincie del Regno vi hanno presso le giudicature di mandamento le camere dette di arresto, e dove vi è la stazione dei carabinieri ci sono pure le camere di sicurezza.

Signori, io ho creduto di dimostrare i danni gravissimi che nascono, segnatamente in alcune provincie, dall'amministrazione della giustizia correzionale; e quando io richiedeva il differimento della discussione di questo progetto per alcuni giorni, non era certamente per la presunzione di opporre voti a voti, ma per la fiducia che dai vostri colleghi, in famigliari convergenze, in più

intimi colloqui avreste potuto apprendere lo stato lagrimevole in cui versano alcune delle provincie italiane sotto quest'aspetto, e forse la loro voce avrebbe potuto meglio imprimere nei vostri animi quella persuasione che è nell'animo mio.

So che è grave mutare abitudini, è penoso rompere quegli ordini in mezzo ai quali noi siamo vissuti, ma valutate, Signori, se questa pena e questi sforzi non valgono a causare danni assai gravi e non portino vero beneficio.

Io credo che questo sforzo non possa esser penoso per animi illuminati, quando lo si domanda in nome del vero, non debba costare sacrificio ad animi nobili, quando essi si pongano dinanzi agli sguardi l'immagine d'Italia.

Il secondo punto sul quale io aveva invocata una riforma è quello degli appelli correzionali.

Ho già esposto nella relazione i motivi che mi spingevano a siffatta proposta, ora ne toccherò alcuni succintamente.

L'abolizione degli appelli correzionali era pure al potere esecutivo raccomandata dal voto della Commissione che aveva esaminato il bilancio del 1863; e quantunque nella Camera dei Deputati contro quel voto sorgesse la voce di un oratore, nondimeno mi vidi necessitato ad esaminare con ogni cura le ragioni che si erano adottate per l'abolizione, e quelle che si erano recate per contrastarla.

L'appello è stato certamente riguardato sempre e da tutti come una guarentigia dei giudici, ma nei giudizi penali c'è stato sempre un duplice temperamento: i giudizi criminali hanno proceduto senza appellazione, nei giudizi di minor conto l'appellazione è stata ammessa.

Perchè mai nei giudizi penali di grave importanza è mancata l'appellazione?

Non è mancata, perchè altre cautele sono state adoperate, e perchè queste cautele preventive sono state adoperate appunto per la mancanza dell'appellazione.

Ma il motivo vero per cui questa mancava è perchè nelle materie penali il giudizio di appello non può raggiungere esattamente il concetto di un riesame e d'una revisione. Nelle materie civili, ove le difese sono negli atti, ove le prove sono preconstituite, può chiamarsi con ragione il secondo giudice a dare sentenza intorno all'opinione pronunziata dal primo, poichè innanzi al secondo giudice si possono riprodurre e si riproducono esattamente gli elementi medesimi i quali hanno servito d'appoggio alla coscienza della prima sentenza; è questo almeno il fatto generale dei giudizi civili. Ma non è così nei giudizi penali; in questi la prova risulta dal detto dei testimoni, e tale prova esaurita una volta non si può mai riprodurre, od almeno non si può essere mai certi che si riproduca nelle stesse condizioni, nello stesse forme, in quello stesso modo con cui essa è stata presentata nel primo giudizio.

Da ciò nasce il concetto che l'appello non possa con-

venire così alle materie penali, come alle civili; e nondimeno quando si è trattato di gravi reati, si è sentito il bisogno di garanzie anteriori al giudizio, al difetto delle quali per i reati minori si è supplito con l'appello.

Si aggiunga ancora che guardando al modo con cui questi appelli si spediscono presso le varie Corti del Regno, come avviene del resto in tutti i luoghi in cui è dato l'appello contro le sentenze correzionali, si potrà facilmente osservare che la discussione delle prove si rinnova per ventura assai raramente innanzi ai secondi giudici, onde accade che costoro veramente non esercitano che l'ufficio di Cassazione, e la maggior parte delle sentenze riformate presso le Corti d'appello lo sono per violazione di legge, la maggior parte portano una mitigazione di pena, ma non alterano sostanzialmente la definizione del fatto.

Io potrei arrecare prove di queste mie parole presentando al Senato le statistiche che ho degli anni 1862 e 1863, ma siccome su questo punto sono disposto ad ammettere i suggerimenti dell'Ufficio Centrale, parendomi che esse forse più opportunamente possano connettersi ad una generale riforma dei Codici, io non insisterò di vantaggio.

Ben mi corre il debito di dire poche parole intorno al terzo punto principale delle riforme da me proposte che riguarda l'azione pubblica.

Secondo le leggi esistenti da ogni reato nasce una azione pubblica; ma quando si tratta di alcune contravvenzioni, quest'azione non si può esercitare senza l'istanza, senza la querela della parte offesa.

Il concetto della legge non è stato altro che quello di estendere quest'eccezione, per modo che non ci è innovazione di principii in nessuna guisa; la legge rappresenta soltanto un'applicazione più estesa o più lata di un principio che già esiste nella legge ch'è in vigore.

Da alcuno è stato osservato che questo immutamento si poteva riguardare come un *napoletanismo*, ed io non mi intratterrei innanzi al Senato a scolparmi di questo appunto, se non credessi opportuno di mostrare l'inesattezza del concetto ch'esso nasconde.

Se davvero fosse un *napoletanesimo* io avvertirei dapprima che la sorgente non sarebbe spregievole, imperocchè nel Napoletano, dopo le opere di Pagano sorse una schiera di ragguardevoli giureconsulti, amici e discepoli del Pagano che si occuparono degnamente del diritto penale, e fu opera loro la prima codificazione compiuta di leggi penali fatta in Italia, la legge del 1808; fu opera loro il Codice penale del 1817, che scrittori assennati ed imparziali come Dupin, Mittermaier, Faustin Hélie lodarono grandemente e dichiararono superiore al Codice francese, e dal quale furono in gran parte ricavate le riforme che la Francia ebbe nel 1832. Questi uomini, o Signori, erano Nicolini, Agresti, Raffaeli, Lauria, Poerio, Winspear ed altri non pochi autori di opere assai pregiate.

Io taccio dei viventi; nè ad aver nominato costoro potrebbe alcuno credere che io fossi mosso da vanità municipale, perocchè io considero che i nomi di Beccaria, di Romagnosi, di Filangeri, di Carmignani, di Balbo, di Gioberti e di Cavour sono glorie di tutti gli Italiani, sono retaggio comune.

L'azione penale, o Signori, ha seguito la stessa via della pena di cui non era che l'attuazione. Dapprima come la pena non è stata dovuta che all'offeso e non ha avuto altro seguito che quello di rinfraucare la vendetta dell'oltraggiato, così l'azione penale è stata sperimentata soltanto dal privato ed egli solo l'istituiva e la menava innanzi.

Questo è il fatto di tutte le prime società, questo è il fatto di Roma antica e dell'antica Germania.

A misura che si stringono le relazioni, la società si sviluppa, e nell'offesa dell'individuo si scorge pure un oltraggio alla società ed una pubblica offesa, la pena s'indirizza allo scopo della reintegrazione dell'ordine sociale violato, e l'azione penale diviene anch'essa pubblica, cioè un diritto sociale, e cade nelle mani di un pubblico ufficiale che la esercita in nome della società e della legge.

Durante l'innovazione germanica si riprodussero in Italia le pene pecuniarie, che ritraevano il risarcimento privato, e privati erano i giudizi, privato l'esercizio dell'azione penale. Il corso della civiltà ripristinò il concetto sociale e di grado in grado alcuni reati si cominciarono a riguardare prima quasi pubblici e poi pubblici, ed al cadere del passato secolo pochi erano i reati la punizione de' quali rimaneva in piena balia dei privati cittadini.

La prima legge che dichiarò in tutta la sua ampiezza il nuovo principio fu il Codice di brumaio; in esso fu detto: *che ogni reato dà luogo essenzialmente ad una azione pubblica*. Nondimeno nella pratica si avvertiva che il principio non poteva avere un'esecuzione assoluta; la realtà e la vita hanno ancora le loro esigenze, ed i principii più puri, e più veri quando si recano in atto o si incarnano nella vita reale debbono acconciarsi alle esigenze della realtà che sono incontrastabili e prepotenti.

Però il principio stabilito dal Codice di brumaio non fu immutato, sibbene fu dal Codice d'istruzione criminale temperato.

Mentre in effetto il Codice di brumaio diceva che ogni delitto dà essenzialmente luogo all'azione pubblica, nel Codice d'istruzione penale fu detto che l'azione per l'applicazione della pena non appartiene che al funzionario al quale è affidata dalla legge.

Ma questi funzionari dovranno essi esercitarla in ogni caso, ovvero dovranno in alcune congiunture per rispetto ad alcuni reati attendere per promuovere l'azione pubblica l'istanza delle parti interessate?

Ecco il problema, non di diritto, non di principio, ma di pratica e di convenienza; problema che le leggi

francesi non hanno saputo altrimenti risolvere, se non commettendosi all'arbitrio del Pubblico Ministero.

Infatti non può dubitarsi che secondo la legislazione francese l'esercizio dell'azione pubblica è facoltativo. Io leggerò un brano di una sentenza della Corte di Cassazione.

« Il legislatore non ha inteso astringere gli ufficiali del Pubblico Ministero ad agire d'ufficio e senza l'intervento delle parti civili sopra tutte le querele, anche le più leggere, che non interessano direttamente l'ordine pubblico, e che spesso mirano solo a soddisfare passioni ed odii, particolari interessi di vanità e di amor proprio, ovvero a procurare a spese dello Stato e senza alcuna utilità per l'ordine sociale la riparazione di taluni lievi torti recati a particolari. »

Questa opinione è espressa in modo nettissimo da tutti gli scrittori francesi, ed io riferisco le parole del Legerand, il quale dice:

« Quando i delitti sono leggeri, quando le contravvenzioni risultano da circostanze poco importanti, e per cose personali ai delinquenti, ed a colui dal quale hanno avuto luogo, si sconoscerebbe l'intendimento del legislatore se in simili casi d'ufficio s'istituissero procedimenti, che non avrebbero una ragione di essere, ed altri risultati non darebbero che di gravare il pubblico erario. »

Il Béranger scrive così:

« L'ufficio che rappresenta il Pubblico Ministero deve essere sempre inflessibile nella persecuzione dei delitti, e non vi ha caso in cui la sua severità debba piegare innanzi a considerazioni di un ordine superiore. Senza dubbio poco conoscerebbe i suoi doveri colui che stimolato dal bisogno di attuare la sua autorità si imponesse la norma di non lasciare reati impuniti. »

Adunque, o Signori, egli è fuori dubbio che in parecchi casi, quando si tratta di delitti, il Pubblico Ministero ha facoltà di istituire o non istituire l'azione penale.

Qual è il principio nuovo, quello creato dal Codice di brumaio, ed a cui le legislazioni posteriori si sono attenute? Il principio è che l'azione penale è sempre pubblica; ma questo stesso concetto è stato espresso dalle leggi posteriori al Codice di brumaio in modo più esatto e più corrispondente al vero. Non ogni reato, com'era detto in quel Codice, dà essenzialmente luogo ad un'azione pubblica, ma l'azione penale, quando s'istituisce, è essenzialmente pubblica. Ciò importa che l'azione penale non può essere istituita, non può essere diretta, non può essere condotta al suo termine se non dall'ufficiale del Pubblico Ministero, dal magistrato che rappresenta la legge, la società. In questa guisa, e in questo senso è detto e ripetuto da tutti gli scrittori, che l'azione penale è sempre pubblica; essa deve rimanere estranea dal concorso delle passioni private, dalla ingerenza degli offesi. Ma ciò non importa che non si possano stabilire alcune condizioni per le quali sia definito in quali casi quest'azione pubblica si possa spie-

gare, ed in quali casi non sia lecito di spiegarla; e tanto è ciò vero che noi abbiamo parecchie contravvenzioni, vale a dire parecchi reati nei quali non è lecito al Pubblico Ministero promuovere l'azione penale senza l'istanza del privato.

Con siffatta limitazione non si è riprodotta l'antica distinzione tra delitti pubblici e privati; oggi ogni reato è offesa pubblica e contiene un danno sociale; senza di ciò non si avrebbe diritto a punire; ma si è tenuto conto dei danni che in alcuni casi potrebbe produrre l'irrefrenato esercizio dell'azione penale. Ne citerò uno in cui è più spiccato il concetto, che è stato prima segnalato nel Diritto Romano, e poscia in tutte le altre legislazioni.

Chi dubiterà che la violazione della fede coniugale sia un reato gravissimo? Ma quanto non sarebbe inopportuna, quanto non sarebbe perniziosa l'azione penale se potesse esercitarsi a danno di una famiglia, penetrare nei recessi domestici, senza la doglianza e la querela del marito?

Le ragioni che hanno consigliato questa eccezione ammessa da tutti i Codici, concorrono pure a sostegno delle disposizioni che ho sottoposte al vostro suffragio.

Adunque la legge che io propongo non modifica in nessun modo il principio che l'azione penale sia pubblica, ma estende ad altri casi una condizione che le leggi esistenti pongono per alcuni reati all'esercizio dell'azione penale. Inquanto ai principi non vi ha differenza alcuna: può scorgersi una diversità soltanto nel modo con cui è regolata l'applicazione del principio.

Secondo le leggi che esistono, il Pubblico Ministero avrà la facoltà di procedere o non procedere all'avvenimento di alcuni delitti, e voi vedrete, o Signori, che come è vario l'ingegno, l'animo, il temperamento del P. M., così varia si mostrerà pure la norma dell'azione penale, e vedrete attuato in diversi luoghi un procedimento, che in circostanze identiche non sarà iniziato in altri luoghi.

È più conforme a giustizia, è più provvido, che il legislatore stesso si faccia a definire quei casi in cui non si possa procedere dal P. M. senza l'istanza e la querela delle parti. Così ogni arbitrio verrà meno, regole uniformi e dappertutto ugualmente osservate governeranno l'esercizio dell'azione penale; così i doveri del P. M. saranno certi, precisi; il concetto del legislatore non potrà essere in alcun modo violato.

Questo, Signori, sono le ragioni che mi indussero a proporre le riforme sulle quali il Senato è chiamato a deliberare, e confido pienamente nella sapienza del Senato.

Voci. Bene.

Presidente. I signori Senatori iscritti per la parola nella discussione generale sono i Signori Vacca, Cadorna, Pinelli, Coppola, Castelli Edoardo.

L'articolo 34 del nostro Regolamento dice:

« Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande; può tuttavia derogare a que-

st'ordine acciò gli oratori parlino alternativamente in favore della proposta e contro di essa. »

Preglierò per conseguenza i signori Senatori di volermi dire in qual senso intendono di parlare, onde stabilire questa alternativa, che mi pare veramente necessaria per l'ordine della discussione.

Senatore Vacca. Come il primo iscritto crederei, per l'ordine della discussione, di dover cedere la parola al signor Senatore Cadorna, che è iscritto dopo.

Presidente. Il Senatore Vacca, da quanto appare dall'aggiunta alla relazione (non posso chiamarla relazione perchè è stato un fatto non ordinario quello di fare un'aggiunta stampata di un'opinione individuale di due Senatori), il signor Senatore Vacca è uno dei Senatori che partecipano nella minoranza dell'Ufficio Centrale, epperò parlerà in senso favorevole al progetto di legge. Il primo iscritto dopo lui sarebbe il signor Senatore Cadorna che fa parte della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e che per conseguenza parlerà in senso contrario; verrebbe quindi il signor Senatore Pinelli, e lo pregherò di dirmi in che senso intende di parlare.

Senatore Pinelli. Contro il progetto.

Presidente. Dopo verrebbe il signor Senatore Coppola che parlerebbe....

Senatore Coppola. In favore.

Presidente. Ultimo sarebbe il Senatore Castelli Edoardo, il quale, appartenendo alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, parlerà certamente in senso contrario.

(Il Senatore Castelli Edoardo fa segni affermativi.)

La parola dunque è al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Signori Senatori. Imprendo ad adempiere all'ufficio poco piacevole ma doveroso di combattere questo progetto di legge, come membro della maggioranza dell'Ufficio Centrale. Prima di entrare nel merito della discussione credo opportuno di rispondere ad un appunto che il signor Ministro ha creduto di poter fare alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, tenendola in colpa di non averlo chiamato nel di lei seno per udire le sue spiegazioni. Innanzi tutto dirò che nell'Ufficio Centrale non fu questione mai a questo riguardo, per la quale potesse l'Ufficio stesso scindersi in maggioranza e minoranza. Se v'ha quindi rimprovero a fare (e noi credo), questo rimprovero avrebbe dovuto essere diretto all'Ufficio e non alla maggioranza sola del medesimo. Ma qualsivoglia pur fosse l'indirizzo che si dovesse al medesimo dare, quel rimprovero non mi pare fondato, e basterà l'indicare a tal fine la storia del presente disegno di legge e le ragioni principali per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha creduto di non poterlo adottare.

Voi vi ricorderete, o Signori, che questo disegno di legge fu in prima presentato in due progetti distinti, i quali non trovarono molto favore negli Uffici, ed altrettanto avvenne ai medesimi nei due Uffici Centrali che erano stati nominati. Si credette allora di provocare la riunione dei due Uffici Centrali incaricati di esaminare quelle due proposte distinte, ma il Senato

(e credo giustamente) non volle aderire a questa istanza. Le due leggi furono ritirate e nuovamente proposte in un progetto solo, il quale non trovò maggior favore negli Uffici di quello che avevano incontrato i due progetti distiotti, e lo stesso avvenne nel seno dell'Ufficio Centrale, che credette di poter scorgere in queste peripezie una manifestazione molto significativa delle opinioni nel Senato.

Due motivi principali poi si opponevano all'adozione di questo progetto di legge: il primo era una specie di questione pregiudiziale, ed è che questa legge, per riparare ad inconvenienti non nascenti da vizi intrinseci alle disposizioni del Codice di procedura penale, mettesse sosopra quasi tutto questo Codice. Costo motivo che parve alla maggioranza dell'Ufficio Centrale bastante da per sé ad impedire l'adozione del presente progetto di legge non poteva trovare alcuna confutazione negli schiarimenti che potessero essere dati dal signor Ministro, il che debbe parer dimostrato, ove si consideri la natura di tale argomento, e si abbia riguardo agli elementi invariabili da cui esso si deduce, cioè il confronto fra il testo del progetto ed il testo del Codice di procedura penale. Perciò l'Ufficio Centrale non credette opportuno di domandare l'intervento del signor Ministro nel suo seno. Però affermo che il signor Ministro non ignorava il voto dell'Ufficio Centrale contrario a questa legge, e l'incarico che il signor Relatore dell'Ufficio medesimo aveva avuto di presentare delle conclusioni contrarie; poichè lo stesso signor Relatore gliene fece parola. Ond'è che se egli, nell'interesse della legge, avesse creduto utile di essere sentito, e solo ne avesse manifestato il desiderio, certo è che l'Ufficio Centrale (ed il signor Ministro non poteva dubitarne) si sarebbe fatto debito di accogliere tutte le sue osservazioni. Io non giustificò l'Ufficio Centrale dall'ipotesi che egli abbia voluto far cosa che riuscisse men grata al signor Ministro, imperocchè le persone che compongono l'Ufficio sono di tale carattere da non aver mestieri di essere a questo riguardo giustificate.

Ciò premesso, entro nel soggetto della discussione.

Il disegno di legge che si è presentato ha per iscopo di modificare in modo generale e per tutto il Regno il Codice di procedura penale.

Due ordini di motivi, come già or ora accennava, furono dall'Ufficio Centrale adottati per giustificare la propria conclusione. Il primo è una questione di carattere pregiudiziale, consistente in che questa legge modifica estesamente, radicalmente e profondamente il Codice di procedura penale e lo scompagina. Ma nè la relazione del signor Ministro, nè il discorso che abbiamo udito da lui nella seduta di ieri ed in quella d'oggi, contengono pur solo una parola la quale abbia tratto a questa questione. E se mi pare che l'appunto fatto ad un Ministro di presentare un progetto di legge che mette sosopra un intero Codice e che compromette l'opera della codificazione, sia abbastanza grave da dover provocare qualche risposta.

Il secondo appunto che si faceva dall'Ufficio Centrale al progetto di legge, consisteva nell'esame dei punti principali che formano il soggetto delle disposizioni nel medesimo contenute, e nell'affermare che queste disposizioni nel loro intrinseco non erano buone. Il signor Ministro nel suo discorso parlò, a questo riguardo, di tre punti principali che formano il soggetto di questo disegno di legge, intorno ai quali si radunano poi parecchie altre disposizioni, sebbene alcune altre si debbano considerare come indipendenti da questi tre punti.

Ma trattando di questi tre soggetti, e trattenendosi più di tutti sull'articolo 1, egli non ne discorse che in relazione agli inconvenienti che l'applicazione del Codice di procedura penale attualmente produce nelle provincie napoletane, dimenticando che il suo disegno di legge era destinato a modificare la legislazione di tutto il Regno. Con ciò evidentemente ha spostata la questione dal suo terreno.

Il soggetto dell'opposizione dell'Ufficio Centrale era il disegno di legge del signor Ministro, che modifica il Codice per tutto il Regno; ed il signor Ministro ridusse invece col suo discorso la discussione ad una questione locale; poichè allegando soltanto quegli inconvenienti che nacquerò dall'applicazione del Codice, in alcune provincie, logicamente non ne segue che non si debba con un provvedimento generale riguardante tutto il Regno cambiare una gran parte del Codice ed anzi debbe trarsene contraria conseguenza. Coll'allegare che la questione è divenuta locale non intendo però di attenuarne l'importanza. Dico inoltre che essa è di natura transitoria, perchè è noto che una gran parte degli inconvenienti che si verificano nelle provincie meridionali, ebbero causa dai rivolgimenti politici intervenuti, che per tempo notevole hanno impedito e ritardato assai le funzioni dei tribunali, perlocchè ne avvenne un grande arenamento di affari e conseguentemente ne rimase una massa ragguardevole di affari ritardati.

Su questo nuovo terreno l'Ufficio Centrale non fa difficoltà, nè mai ne fece. Vi sono in una provincia d'Italia degli inconvenienti che nascono dall'applicazione del Codice di procedura penale e che hanno un carattere locale e di sua natura anche transitorio? Esaminiamone la esistenza e la portata, e quando essi siano verificati e la loro estensione sia ben definita, si ricerchino e si adottino quei rimedi che parranno più opportuni; ma questa, come dissi, è tutt'altra questione da quella che è sollevata dal disegno di legge che ci è presentato.

Io non trascurerò nella discussione questa speciale questione, ma nella discussione generale non mi lascerò sviare dal sistema tenuto dal signor Ministro nel suo discorso; e mi ricorderò che se debbo rispondere anche al suo discorso, debbo però combattere il suo progetto di legge.

Però fin d'ora dichiaro che allorquando dovrò occu-

parmi dei cenni statistici che il signor Ministro ci ha ieri, nel suo discorso, presentati, e delle induzioni che ha creduto poterne trarre, io dimostrerò che: queste induzioni sono fondate sopra elementi affatto incompleti, che il rannodamento delle cifre fu vizioso; che se ne sono dedotte delle conseguenze molto erronee e che, in alcune parti, le cifre stesse esposte dal signor Ministro contrastano alle sue conclusioni.

È principio generalmente rispettato che in un paese il quale abbia la fortuna di avere la propria legislazione codificata, non si debba mai metter mano ai Codici con leggi staccate che modifichino alquanto estesamente e profondamente i Codici stessi, e che allora soltanto si possa fare a tal riguardo una legge staccata, che si tratti di materia di poca importanza, di cose che non possano avere una grande portata e che siano richieste e consigliate dall'urgenza. Allora quando si vogliono estesamente o radicalmente modificare i Codici non altrimenti ciò si può fare che col mezzo della revisione, e del riesame dei medesimi, a pena della distruzione e della demolizione del Codice stesso. Avvezzo a non fare molte teorie, ma di andare diritto allo scopo, dirò unicamente e succintamente i motivi di questa mia affermazione.

I vantaggi della codificazione sono materiali e sostanziali.

Il materiale vantaggio non ha bisogno di essere dimostrato, essendochè esso consista nell'avere in un corpo solo di legge tutte le disposizioni che regolano una certa data materia. Evidentemente una legge staccata, alquanto estesa, una legge che radicalmente modifichi un Codice, toglie questa unità materiale. Dopo poichè poi si incominci a battere questa via, non vi ha ragione di non ripetere di tali atti; e per poco che la legge sia estesa o tali atti siano ripetuti la materiale unità del Codice è distrutta.

Ma il pregio maggiore dei codici sta nella unità sostanziale.

Esso è riposto in quell'unità che è costituita dall'unità di principii, dall'unità della materia, dalla corrispondenza delle varie disposizioni di un codice fra di loro, dal nesso che hanno tra di esse queste disposizioni, dalla graduazione delle medesime, e dalla dipendenza di una dall'altra, per ragione di essere, o come completamento, o come spiegazione, o come limitazione, od ampliazione. In ciò consiste la vera unità di un codice; la unità, dico, sostanziale.

Ora immaginate un lavoro legislativo di tale natura a cui si metta mano alquanto estesamente e profondamente è tosto vi si presenta alla mente l'idea di un dissesto in tutto il lavoro, imperocchè, come dissi, i codici sono una architettura intimamente, strettamente connessa e compatta.

Io non sono ostile alla revisione dei codici, chè anzi già prima d'ora in questo stesso consesso ho dichiarato che la desiderava, e dichiaro nuovamente che la desidero, e ciò per due ragioni principali; l'una in-

trinseca, l'altra politica. La ragione intrinseca è, che io credo che tutti i codici che ora sono in vigore siano suscettivi di notevoli miglioramenti; e poichè l'Italia che fu maestra di diritto alle altre nazioni ha la fortuna di possedere parecchi codici, alcuni dei quali sono anche recenti, io credo che dalla combinazione di questi vari lavori possa nascere una codificazione assai perfetta, e che possa andare lodata per tutta l'Europa.

Dissi che desidero questa revisione per una ragione politica. Le leggi altrettanto sono osservate e rispettate quanto più sono volenterosamente ed alacramente abbracciate ed accettate da coloro che le debbono osservare. Or bene dico che le popolazioni italiane rispettano maggiormente, e terranno più sacra la legislazione patria, quando essa avrà avuto la fortuna di essere suggellata dal voto del Parlamento Italiano. Ma se desidero la revisione, non voglio, per la mia parte, lo sconvolgimento dei codici con leggi estese e staccate.

Del resto od il codice è essenzialmente e radicalmente difettoso nelle sue disposizioni, ed allora lo si assoggetti tanto più presto ad esame ed a revisione e lo si riformi anche compiutamente, se ciò è necessario; o questi difetti si manifestano nell'applicazione del codice in alcune provincie soltanto, ed in allora dappoi chè i vizi non sono intrinseci al codice, ma dipendono da circostanze estrinseche e locali perchè metteremo noi mano alla codificazione guastandola con legge staccata a danno di tutto il Regno? Perchè faremo noi opera sì poco logica e razionale quando naturalmente ci si presentano i mezzi coi quali si possa riparare con rimedi locali, e temporanei a questi estrinseci inconvenienti?

Io combatto appunto questo disegno di legge perchè modifica estesamente e radicalmente il Codice di procedura penale: lo combatto perchè questa modificazione estesa e radicale è fatta senza revisione, e perchè conseguentemente il Codice ne è sconvolto. E questo è il primo punto che intendo dimostrare.

Combatto poi questo disegno di legge perchè le disposizioni che sono in esso contenute, anche intrinsecamente considerate, non le reputo buone.

Mi affretto a dichiarare che mi gode l'animo che il signor Ministro abbia abbandonato l'articolo del progetto di legge che riguarda l'abolizione degli appelli correzionali. Oltre che ciò produrrà il vantaggio di abbreviare alquanto la discussione, per me che credo tutto questo progetto di legge non buono, non posso che applaudire a che se ne sia abbandonata almeno una parte.

Il Codice di procedura penale, come dissi, non fu in occasione di questa legge riesaminato e riveduto, ed in verità nè il signor Ministro lo ha affermato, nè avremmo argomento per poterlo credere. Non sappiamo di fatto nè di Commissioni che si siano di ciò occupate per questo progetto, nè conosciamo alcun lavoro che sia risultato da un tale esame.

Se non che vi sono prove positive che questo Codice non fu riveduto, in occasione del presente disegno di legge.

Nella relazione del signor Ministro, sebbene la questione riguardante le relazioni di questo progetto col l'intero Codice sia di grandissima importanza, non si è creduto di dirne neppure una parola, nè è a credere che se alcun lavoro si fosse fatto a questo riguardo, non se ne fossero enunciati i risultamenti. Ma la prova più positiva sta che invece di darci una riforma, una revisione del Codice, ci si dà una legge staccata.

Invero, se una revisione si fosse fatta, il naturale prodotto di essa sarebbe stato quello di introdurre nel Codice stesso quelle disposizioni che ora fanno parte del presente progetto, coordinandole col rimanente del Codice.

Finalmente ciò che esclude che si sia riesaminato il Codice si è che, per quanto mi venne assicurato, esiste una Commissione che lavora appunto al riesame del Codice di procedura penale per la sua riforma, dal cui lavoro però debbe uscirne un Codice compiuto.

Queste poche considerazioni bastano a dimostrare che non vi ha prova, e che anzi vi ha prova contraria che il Codice sia stato riesaminato e riveduto in relazione al presente progetto. Rimane perciò dimostrato che esso venne proposto senza che si facesse ciò che era necessario per prevederne tutte le conseguenze; imperocchè non possono queste prevedersi che con un riesame ed una revisione generale dello stesso Codice; e ciò non fu fatto.

Provato ciò, posso a dimostrare l'altra parte della mia asserzione, cioè, che le modificazioni che il presente progetto reca al Codice di procedura penale sono estese e profonde, e che conseguentemente lo stesso Codice ne è radicalmente sovvertito.

A questo riguardo io ho bisogno di molta indulgenza dal Senato, imperocchè, se il poco amabile e lungo lavoro, che ho creduto fosse mio dovere di fare per potermi porre in grado di dare un voto coscienzioso nell'Ufficio Centrale e nel Senato, mi costò alquanto di fatica, io temo assai che debba, l'esporgo anche solo in parte, costare non poca noia al Senato. Ma egli vorrà tenermi conto della natura della questione, che non mi permette di allegare un fatto così grave quale è quello che questo progetto modifichi estesamente e radicalmente il Codice senza provarlo; e che non lo posso provare che prendendo in mano il Codice di procedura penale, confrontandolo colle principali disposizioni del presente progetto di legge, ed indicando quali siano le principali modificazioni che queste disposizioni portano nel Codice stesso.

L'articolo primo del disegno di legge attribuisce ai giudici di mandamento una parte dei delitti che ora sono di competenza dei tribunali correzionali; per esso i giudici di mandamento sono dichiarati competenti a conoscere anche di delitti punibili con pena non maggiore di sei mesi di carcere, di esilio locale, di con-

fino e di custodia, non meno che di lire 1000 di multa.

Siccome poi occorre di provvedere alla procedura per questi reati nuovamente attribuiti ai giudici, così all'articolo quarto si stabilì che per questi giudizi si osserveranno le disposizioni contenute nei capi primo e secondo, titolo I del libro secondo del Codice di procedura penale, oltre agli articoli 369 e 372 inclusivamente del Codice suddetto. In altri termini si applica ai delitti ora nuovamente attribuiti alla competenza dei giudici la procedura sommaria che il Codice di procedura stabilisce per le semplici contravvenzioni e per i reati punibili con sole pene di polizia.

Secondo il Codice di procedura penale, l'attuale competenza dei giudici di mandamento è limitata alle pene di polizia, e le pene di polizia sono, secondo il Codice penale, gli arresti e l'ammenda e non altro.

Gli arresti non vanno al di là di cinque giorni, e l'ammenda sta entro il limite di 50 lire. Da ciò risulta la differenza che v'ha a questo riguardo tra la competenza dei giudici, secondo il Codice ora vigente, e quella che verrebbe stabilita dall'articolo primo della presente legge.

Quanto alla procedura, secondo il Codice penale attuale, i delitti che ora sono dati alla competenza dei giudici sono conosciuti colla stessa procedura, stabilita dal Codice per tutti i reati correzionali, che importano anche il carcere per cinque anni, ed anche per i crimini, per ciò che riguarda l'istruzione del processo.

L'effetto immediato di queste disposizioni è di abrogare in parte gli articoli 10 e 11 del Codice di procedura penale, imperocchè egli è appunto in questi due articoli che si stabiliscono le competenze; l'altro effetto è quello di togliere, per questi delitti attribuiti ai giudici di mandamento, le guarentigie della procedura ordinaria relativa ai delitti, surrogandovi quella relativa alle contravvenzioni.

Io non ho ora l'intenzione di discutere sul merito intrinseco delle disposizioni di quest'articolo; il mio assunto essendo ora unicamente di chiarire l'estensione delle disposizioni del disegno di legge, in riguardo al Codice, e la loro importanza rispetto ai principii a cui toccano; quindi mi astengo da ogni discussione la quale possa essere estranea a questo unico soggetto. Mi limiterò pertanto a notare, che i reati attribuiti da quest'articolo ai giudici saranno a centinaia, anzi a migliaia. Dico a centinaia parlando della qualità dei reati; a migliaia accennando al numero di quelli dei quali si dovrà giudicare.

L'importanza di questo stesso articolo congiunta all'articolo 1, consiste in che sono tolte ai reati ora dati ai giudici tutte le garanzie stabilite dalla procedura ordinaria per i delitti, ed è surrogato un procedimento assai meno guarentito, cioè quello che il Codice di procedura penale aveva creduto sufficiente soltanto per le contravvenzioni punibili con 5 giorni di arresto e 50 lire di ammenda.

Nè ciò ha tratto ad una piccola parte del Codice, imperocchè tutti gli articoli che stabiliscono la procedura ordinaria avanti i tribunali correzionali, cessano di avere applicazione ai delitti che si attribuirebbero ai giudici, e questa limitazione di applicazione colpisce più di cento articoli.

Per l'opposto ricevono un'applicazione estensiva tutti gli articoli relativi al procedimento sommario, i quali sono 45.

Noterò inoltre, che è tolta la corrispondenza tra il Codice penale ed il Codice di procedura penale. Ma di ciò mi riservo a parlare successivamente: ed accennerò soltanto il fatto che nel mentre i delitti, secondo il Codice di procedura penale, erano tutti, in massima, di cognizione dei tribunali correzionali, ora i delitti sono in parte di cognizione dei tribunali correzionali, ed in parte di cognizione dei giudici di mandamento.

Coll'articolo 2 è stabilito che i giudici mandamentali debbano essere tutti giudici istruttori ordinari, senz'uopo di delegazione, e ciò non solo per i processi che essi stessi debbono giudicare, ma ben anco per tutti i processi correzionali ed anche criminali.

Secondo il Codice di procedura penale il giudice istruttore presso il tribunale correzionale è il solo ufficiale incaricato dalla legge d'istruire questi processi, e non è che per speciale delegazione dell'istruttore che può farsi luogo all'opera dei giudici mandamentali, e mediante le cautele nel Codice stesso accennate nell'art. 81.

Questo articolo secondo del progetto conseguentemente abroga l'articolo 81. Inoltre (e ciò è pur cosa grave ed estesa) questo articolo del progetto estende con un solo tratto di penna ai giudici mandamentali tutte le norme che il Codice di procedura penale dà all'istruttore per adempiere agli uffici a lui solo demandati, le quali si contengono, come già dissi, in più di cento articoli.

Questa è una vera modificazione estensiva di tutti codesti articoli, poichè le disposizioni in essi contenute sono applicate al di là dei confini dal Codice stabilite; e la loro efficacia ed esecuzione è estesa ad un giudice diverso, e posto in condizioni affatto diverse.

Da ciò si vede che bassi più di un centinaio di articoli del Codice che riceverebbero un'ampliamento di applicazione, senza poi valutare l'impossibilità che, per la diversità delle circostanze, l'applicazione sia assolutamente identica a quella dal Codice contemplata.

Questi articoli si trovano nelle nove prime sezioni del capo 5, libro 2, titolo 2, intitolato: *Degli atti di istruzione.*

Quanto all'importanza di una tale variazione è a notarsi che per essa si surroga il giudice mandamentale al giudice istruttore presso il tribunale correzionale. Ora tutti i membri dell'alta magistratura che debbono aver parte nelle proposte dei giudici istruttori e che sanno quanta difficoltà vi sia nella loro scelta, appres-

seranno l'importanza dell'aver attribuito tutte le facoltà dell'istruttore ai giudici mandamentali.

Altra conseguenza è la surroga del Pubblico Ministero; imperocchè finchè l'istruzione di un processo, anche criminale, sia presso il giudice mandamentale, il Pubblico Ministero presso questo giudice è surrogato necessariamente al Pubblico Ministero presso il tribunale correzionale; il che debbe, secondo il progetto, necessariamente durare finchè non piacerà all'istruttore presso il tribunale di richiamare presso di sè il processo.

Altra conseguenza è l'attribuzione che necessariamente si dà al giudice mandamentale dei poteri assai delicati che il giudice istruttore ordinario ha dal Codice di procedura; col che voglio alludere specialmente al diritto di ordinare la cattura, di effettuare perquisizioni domiciliari, e di esercitare altre funzioni di tal natura che impingono colla libertà individuale.

L'articolo 3 dichiara che i giudici di mandamento possono esercitare, senza bisogno di conclusioni del Pubblico Ministero, le facoltà concesse al giudice istruttore cogli articoli 176, 179, 180 a 184 del Codice di procedura penale, attenendosi alle forme dalla legge richieste.

La minoranza dell'Ufficio Centrale ha supplito ad una dimenticanza veramente grave e quasi inesplicabile che erasi fatta nel progetto ministeriale. Nel mentre gli articoli 179 e gli altri ora indicati prescrivono allo stesso giudice istruttore di dover sentire il Pubblico Ministero, l'articolo 3 del disegno di legge esonerava da questa obbligazione i giudici, e vi manteneva ancora soggetti gli istruttori; il che giova pure ad indicare quanto profondamente ed accuratamente siasi esaminato il Codice di procedura penale in occasione di questo progetto.

Gli articoli del Codice ora citati parlano del procedimento e della cattura che talvolta il giudice istruttore può determinare ed ordinare sì contro i testimoni che contro l'imputato in certe date circostanze; e ciò per tutti i processi che debbono essere giudicati tanto dai tribunali correzionali, quanto dai tribunali criminali.

Sono pertanto nove altri articoli del Codice che sono modificati in due modi: l'uno coll'estenderli dal giudice istruttore al giudice mandamentale, l'altro col togliere la condizione che sia sentito il Pubblico Ministero.

Io non ho bisogno di insistere sulla importanza di queste modificazioni, imperocchè essa salta agli occhi, ove solo si rifletta allo strettissimo legame che questa parte del Codice ha colla libertà individuale.

Stabilisce l'articolo 5 un nuovo Pubblico Ministero presso i giudici di mandamento, il quale sarebbe composto di auditori e alunni di giurisprudenza pratica. Questa disposizione modifica l'art. 55 del Codice di procedura penale che indica quale sia il Pubblico Ministero presso i giudici mandamentali. Io non ho bisogno di soffermarmi sull'importanza di questa modificazione, la quale è dimostrata dall'importanza degli alunni

e degli uditori che sono chiamati a fungere le funzioni del Ministero Pubblico.

Se non che v'ha pure una conseguenza finanziaria, ed è la spesa che sarà necessaria per la trasferta e la dimora degli uditori e degli alunni nei mandamenti nei quali dovrebbero esercitare il loro ufficio.

Passo quindi tostamente all'articolo 6 il quale nella prima parte stabilisce che nei giudizi penali non compete opposizione contro le sentenze in contumacia dei giudici mandamentali quando esse sono soggette all'appello.

Questa prima parte limita gli articoli 266, 322, 336, 338, 339, 340 del Codice di procedura penale nei quali è stabilito e regolato il diritto di opposizione che è il soggetto di questa prima parte dell'articolo. La seconda parte stabilisce che nei prefati giudizi non compete il suddetto rimedio dell'opposizione contro le sentenze in contumacia che i tribunali di circondario pronunziano in grado di appello dalle sentenze dei precennati giudici. E questa seconda parte porta l'assoluta abrogazione degli articoli 358, 359, 360, 361 e 381, N. 1, 2 del Codice di procedura penale. Sono quindi altri undici articoli che sono posti fuori di combattimento.

Quanto all'importanza di questa disposizione essa nasce dalla considerazione della sostanza e del fine dell'atto di opposizione. L'atto di opposizione è quello col quale un imputato condannato in contumacia si oppone alla sentenza contumaciale, onde essere sentito dallo stesso giudice che l'ha profferita, e al fine di provocare una successiva sentenza del medesimo in contraddittorio. Quest'articolo del progetto porta una deroga assoluta ad uno dei principii fondamentali del Codice di procedura penale, imperocchè il diritto dell'opposizione è ammesso avanti a tutte le giurisdizioni tranne le Corti d'assise per ragioni troppo note. Ora invece si proporrebbe di adottare l'opposto principio; l'atto di opposizione sarebbe in moltissimi casi abolito.

Questa deroga è assai grave, imperocchè una sentenza contumaciale avanti al giudice e contumaciale in appello, non avrebbe più alcun rimedio. Cotesta disposizione è poi cagione di altre gravi conseguenze non previste: queste derivano dacchè l'opposizione è nel Codice di procedura penale considerata come uno dei mezzi ed una delle occasioni nelle quali l'imputato può esercitare altri diritti.

Abolita l'opposizione ne viene di conseguenza anche l'impedimento all'esercizio di questi diritti; ma di ciò dirò in altro luogo fra poco.

Per l'articolo 7 dalle sentenze dei giudici di mandamento che portano condanna ad un'amenda minore di lire 30 non è dato appello. Secondo il Codice di procedura attualmente vigente, l'inappellabilità è stabilita entro il limite di 20 lire; si toglie quindi l'appello per la differenza di 10 lire. Ciò in verità non è molto grave; ma ciò che è grave assai si è che dall'unione di quest'articolo coll'articolo primo ne viene una singolare conseguenza.

Le sentenze dei tribunali che importano una pena non maggiore di una multa di lire 300 sono dichiarate inappellabili dall'articolo 390, numero 4, del Codice di procedura penale. Ma per l'articolo primo del progetto il pronunziare questa pena sarebbe nella competenza dei giudici di mandamento, e per l'articolo quarto il procedimento per questi reati debbe essere il procedimento per le contravvenzioni.

Ora, secondo le prescrizioni del Codice di procedura penale nei procedimenti contravvenzionali, tutte le sentenze pronunciate dai giudici, tranne quelle che non eccedono le 20 lire di ammenda (e, secondo il progetto, le lire 30) sono appellabili, ond'è che ne segue questa strana conseguenza, che in forza della disposizione di quest'articolo, tutte le sentenze dei giudici che infliggeranno multe da lire 51 (che è il *minimum*) sino a lire 300 diventeranno appellabili, mentre ora erano tutte inappellabili e non subivano che un solo grado di giurisdizione.

Ecco, o Signori, ciò che succede allorchando si modifica un Codice senza rividerlo. E queste conseguenze non intervengono per effetto di espressa e diretta disposizione del progetto di legge, ma in conseguenza del legame che le varie disposizioni del Codice hanno fra di loro e della impossibilità di applicare con un tratto di penna una procedura fatta per certi giudici e reati, a giudici e reati diversi.

E certamente non era nell'intenzione del signor Ministro il quale ebbe anche lo scopo di fare economia di spese e che aboliva perfino l'appello dai tribunali correzionali e l'opposizione davanti ai giudici e dai tribunali correzionali nei casi indicati nel progetto di legge, non era certamente, dico, nella sua intenzione di accrescere il numero degli appelli dalle sentenze dei giudici.

Io non parlerò più nè dell'articolo 10 nè dell'11 i quali riguardano l'abolizione dell'appello dalle sentenze correzionali, e l'aggiunta di un votante ai tribunali, imperocchè il signor Ministro ha dichiarato che abbandonava le disposizioni relative all'abolizione dell'appello dalle sentenze correzionali. Credo che come conseguenza dell'abbandono dell'articolo 11 venga anche l'abbandono dell'articolo 10 che stabilisce il numero di 4 votanti; i quali pare che si richiedessero per dare una maggiore garanzia che controbilanciassero l'abolizione dell'appello.

L'articolo 13 portava la dispensa dall'obbligo del deposito delle multe per ricorrere in cassazione. Ed anche a questo riguardo parmi di poter ritenere che il signor Ministro abbandoni la sua proposta, come conseguenza dell'articolo 11. Dirò solo che quest'articolo apriva una vastissima porta ai ricorsi in cassazione che avrebbero grandemente aumentato il lavoro, e la spesa.

In quest'ipotesi, passo immediatamente ad esaminare gli articoli 15 e 16. Nell'articolo 15 si abolisce l'azione penale nei reati contro la persona e contro la proprietà i quali non siano nell'articolo stesso eccettuati. Coll'ar-

ticolo 16 si abolisce l'azione pubblica per tutti i reati contro il pudore, tranne speciali circostanze.

Io non voglio ora entrare in un lungo esame di questi articoli, dirò soltanto che in gran numero sono i reati che sarebbero colpiti dall'articolo 15, e che sono colpiti dei reati di gravissima natura, imperocchè le eccezioni contenute nell'articolo 15 non riguardano che i reati assolutamente più gravi.

Non parlerò poi dell'articolo 16 il quale riguarda i reati contro il pudore, imperocchè della natura di quest'articolo fa apprezzamento quasi più il sentimento che non la ragione. Dirò solo che questi articoli mutilano grandemente il principio fondamentale del Codice che dichiara essenzialmente pubblica l'azione penale, principio che è una delle basi del diritto penale moderno e che tocca a questioni altissime di sicurezza sociale, e di morale pubblica.

Credo che non occorra di dirne di più per dimostrare l'estensione che hanno sul Codice le disposizioni di questi articoli e l'importanza loro.

Ho preso ad esame pochi, ma i principali articoli di questo progetto di legge e li ho confrontati col Codice di procedura penale; se dovessi continuare ad esporre al Senato tutto il lavoro che ho fatto su questo soggetto dovrei trattenerlo ancora molto lungamente.

Ma da quanto ho detto credo si possa con sicurezza affermare essere provato che le modificazioni che la legge attuale introduce nel Codice di procedura penale, sia abrogando articoli, sia modificandoli con estensioni o con restrizioni, sono in gran numero e che manomettono i principii fondamentali del Codice. Senonchè per convincersi di quest'ultima affermazione basterebbe il notare che la legge tocca ai principii che regolano la competenza, le garanzie dell'istruzione, il pubblico ministero, le opposizioni e l'azione pubblica, i quali tutti sono principalissimi nel Codice di procedura penale.

Ma finora non ho parlato che delle modificazioni che alle disposizioni del Codice fa il progetto di legge direttamente ed espressamente, cioè di quelle che si possono facilmente conoscere ed apprezzare ricercando nel Codice quelle stesse materie che formano il soggetto delle disposizioni del progetto di legge. Però le conseguenze indirette, ma pur necessarie ed inevitabili di questo disegno di legge sul Codice di procedura penale sono di gran lunga maggiori, anzi, dirò di più, sono incalcolabili, nè sono enumerabili senza l'esame, senza la revisione del Codice stesso; ed è facile il convincersene.

Ho già detto in che consista la sostanza della codificazione e come un Codice venga dissestato nel suo complesso quando una legge staccata tocca al medesimo alquanto estesamente e radicalmente. Ma ciò accade, o Signori, a mille doppi nel Codice di procedura penale perchè questo Codice è di sua natura assai più compatto ed indivisibile degli altri.

Ora, è facile il farsi ragione come, a seconda della

compattezza di un Codice, debbano essere maggiori le conseguenze impreviste di una legge staccata che porli al medesimo estese e profonde variazioni.

Trovandomi assai stanco, approfitterò, se il Senato lo consente, dell'invito fattomi dall'onorevole signor Presidente di prendere un momento di riposo.

Presidente. L'adunanza è sospesa per 10 minuti.

(Sospensione della seduta.)

Presidente. Prego i signori Senatori di ritornare ai loro posti, perchè si riprende la seduta.

Senatore Cadorna. Ho detto che il Codice di procedura penale è assai più uno e compatto di parecchi altri Codici, e che conseguentemente le modificazioni che si introducono alle sue disposizioni portano un assai maggior numero di modificazioni indirette come conseguenza di quelle che vi sono direttamente introdotte.

Noi possiamo, sino ad un certo punto concepire l'esame separato di diverse parti del Codice civile; noi possiamo concepire la possibilità di un esame separato del titolo dell'assenza, dal titolo delle ipoteche, del titolo dell'adozione dal titolo della vendita, e così di altre parti di quel Codice; ma così non è del Codice di procedura penale, il quale è assolutamente uno e compatto per unità di scopo, per unità di materie, per unità di principii.

Dico per unità di scopo, perchè un solo scopo domina tutto il Codice, ed esso consiste nella tutela della società, delle persone e delle proprietà private da una parte, e dall'altra nella tutela della libertà degli imputati. Tutto il Codice non è altro che un ordine di garanzie destinate a contemperare questi due intenti.

Quanto poi alla materia dico che il Codice è uno, imperocchè per tutti i reati e per tutte le giurisdizioni occorrono sempre le stesse materie.

Come è composto il Codice di procedura penale? Esso stabilisce e regola in parti successive le varie giurisdizioni, contravvenzionale, correctionale e criminale. Ora, in ciascuna di queste parti ricorrono sempre le stesse materie e le stesse questioni; e sono: l'azione penale, il pubblico ministero, l'istruzione, il giudizio, la sentenza, l'opposizione, l'appello, bassi insomma sempre la ripetizione della stessa materia in tutti i gradi di giurisdizione e per tutti i reati.

La conseguenza è che il Codice non potendo essere regolato da principii diversi, gli stessi principii regolano queste materie in tutte le diverse parti del Codice ora indicate; ecco il come dall'unità di materia e dall'unità di principii che regna in questo Codice venga la sua compattezza e la sua inscindibilità.

E siccome il Codice non è che un ordinamento di guarentigie, come ho ora detto, o siccome queste guarentigie sono proporzionate alla natura e gravità dei reati ed alla natura e gravità delle pene, così ne segue che vi ha un nesso fra queste guarentigie secondo le varie giurisdizioni; ond'è che le guarentigie per i de-

litti più gravi son poste in relazione e in certe date proporzioni con quelle per i delitti conosciuti e giudicati dai tribunali correzionali e così successivamente per i reati che sono giudicati dai giudici di mandamento.

Ciò fa del Codice intiero una architettura, ed un congegno di guarentigie alle quali non si può toccare in parte, senza scomporre assolutamente tutto il resto, senza sconvolgere tutti i principii, la distribuzione e le proporzioni e graduazioni che il legislatore ha abbracciate nelle sue varie disposizioni, e che ne sono le basi.

È facile comprendere come, a petto di una tale compattezza, non si possa toccare una di queste materie, per esempio, la competenza, l'azione penale, l'appello, senza portare una grande perturbazione in tutte le altre parti del Codice.

Ma vi hanno altre conseguenze e sono quelle che nascono dal nesso di disposizioni positive, cioè di disposizioni le quali o hanno ragione di essere in altre disposizioni che si trovano nel Codice o sono completate da altre che pur si trovano nel medesimo, o sono ampliate o ristrette in certi dati casi da altre prescrizioni.

Questo nesso che esiste fra tutte le disposizioni del Codice, fa pienissima prova che non si può toccare ad una parte alquanto ragguardevole del Codice stesso senza scomporlo.

E noti bene il Senato che questa scomposizione è impossibile valutarla *a priori*, senza un riesame, e senza la revisione del Codice; imperocchè per trovare tutti i casi nei quali succederebbe una modificazione indiretta dipendentemente dalle disposizioni espresse dal presente progetto di legge, bisognerebbe ripassare ad uno ad uno tutti gli articoli del Codice e metterli in relazione ad uno ad uno con tutte le disposizioni della presente legge.

Vi ha poi un'altra considerazione che è speciale al Codice di procedura penale ed è il nesso che passa tra esso ed il Codice penale; nesso che essenzialmente è costituito dalla classificazione dei reati e delle pene che vi ha nel Codice penale, e dalla classificazione e creazione delle competenze che corrispondentemente sono costituite nel Codice di procedura penale.

Il Codice di procedura penale classifica i reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Le pene sono classificate in pene criminali, correzionali e di polizia; e corrispondentemente il Codice di procedura penale crea le tre giurisdizioni, la giurisdizione criminale, la giurisdizione correzionale, e la giurisdizione di polizia per le contravvenzioni.

Nè si dica ciò che veniva allegando ieri il signor Ministro, che questa corrispondenza sia puramente esterna, architettonica e fatta solo per comodo del legislatore.

In verità non so comprendere come questa ragione abbia potuto uscire dalla bocca del signor Ministro, imperocchè chiunque sia per poco perito nel diritto, non ignora che questa corrispondenza non è soltanto estrin-

seca, ma che è intima ed intrinseca. A persuadersene basta il considerare che essa ha per causa la gravità della pena, la gravità del reato da una parte, e dall'altra parte le garanzie che deve fornire il Tribunale chiamato a giudicare, corrispondentemente alla gravità dei reati e delle pene.

Se il Codice di procedura penale ha stabilito che i crimini debbano esser giudicati dalle Corti di appello, dalle Corti di assisie, egli è perchè le pene criminali ed i reati che sono puniti con queste pene sono della maggior gravità, e richiedono perciò il grado maggiore di garanzia che viene da quest'ordine di giudicanti.

Se il Codice ha messo in corrispondenza i reati coi tribunali correzionali, egli è perchè la competenza correzionale era stata per la natura delle garanzie proporzionata alla gravità del reato ed alla gravità della pena stabilita per i delitti. Così dicasi delle semplici contravvenzioni. Ond'è che è erroneo l'allegare che questa corrispondenza sia meramente esterna e di puro comodo; essa è intrinseca e sostanziale, e non è altro che l'attuazione dello stesso pensiero, e dello stesso apprezzamento del legislatore nel Codice di procedura penale e nel Codice penale medesimo.

Lo stesso è a dirsi della relazione che il Codice di procedura penale ha colla legge sull'organamento giudiziario. La legge sull'organamento giudiziario non fa altro che attuare i tribunali e le competenze che sono stabilite dal Codice di procedura penale per ciò che riguarda la materia penale. Ora è evidente che anche la legge sull'organamento giudiziario si trova in un intimo rapporto col Codice penale e col Codice di procedura penale, imperocchè l'organamento dei tribunali è stato fatto ed ha dovuto esser fatto dal legislatore in modo che ciaschedun tribunale fosse organato talmente che se ne avesse una quantità ed una qualità di garanzie sufficienti, e corrispondenti alla natura dei reati che erano attribuiti alla loro competenza: ma si tosto che si cangino le competenze, l'organamento del collegio giudicante esce da questa relazione in cui era stato stabilito.

Si compiaccia ora il Senato di richiamare alla mente quanto ho detto e provato sull'estensione delle modificazioni che si portano dal presente progetto di legge al Codice di procedura penale; che se si ritiene che queste modificazioni tocchino inoltre ai principii più alti ed eminenti che dominano nel medesimo, non si potrà a meno di non vedere e prevedere quali e quante debbano essere le conseguenze indirette di una legge così estesa e radicale come è questa, sopra un Codice così compatto ed uno come è il Codice di procedura penale.

A questo riguardo mi permetta pure il Senato di addurre qualche esempio. Anche qui se io dovessi dare tutto il risultato dei miei pochi studi, dovrei trattenero il Senato troppo lungamente: ma non essendo necessario l'addurre questi esempi come prove delle conseguenze che si debbono verificare, imperocchè credo

che la prova nasca dalle cose che ho dette finora, addurrò solo qualche esempio onde qualificare, dirò così, la natura di queste indirette ed impreviste modificazioni.

Ho già notato che una sentenza contumaciale del giudice seguita da sentenza contumaciale di appello è irrimediabile. Tale è la conseguenza immediata dell'abolizione del giudizio di opposizione.

Il progetto di legge abolisce l'opposizione avanti il giudice quando la sentenza è appellabile; essa va in appello; la sentenza di nuovo è profferita in contumacia. Non essendovi più appello e non essendovi più opposizione alla sentenza non vi è più rimedio alcuno.

Ora ognuno vede la gravità di questa conseguenza la quale non è derivante da una prescrizione positiva della legge, ma dall'applicazione di questa legge e da che il Codice non ammette altro mezzo per far riparare una sentenza contumaciale in appello.

Ora si consideri che sovente accade che le contumacie siano incolpabili e che egli è perciò che la legge permette che la parte che è stata condannata contumacialmente possa presentarsi avanti al giudice e che dopo una sentenza profferita senza che essa avesse potuto difendersi sia sentita all'uopo di ottenere dallo stesso giudice una sentenza pronunziata in di lui contraddittorio ed udite le di lui difese.

Ho pure già notato l'effetto dell'articolo primo che dà al giudice i reati sino a lire 1000 di multa; e dimostrai che, a termini dell'articolo 4, diventano appellabili tutte le sentenze che non eccedono le lire 300 di multa, e ciò in deroga del Codice di procedura che ora le dichiara inappellabili. Qui pure abbiamo una conseguenza che non viene direttamente da nessuna delle disposizioni di legge che si contengono nel progetto che è ora in discussione. Questa conseguenza scende unicamente dall'applicazione dell'articolo 4 il quale con un tratto di penna abolisce per tutti i delitti ora dati dal progetto ai giudici il procedimento ordinario, ed applica ad essi il procedimento sommario. Questa semplice disposizione generale che surroga una procedura ad un'altra, ha per conseguenza di produrre l'appellabilità di un gran numero di cause le quali non sono ora appellabili.

Un altro esempio ci offre l'art. 322 del Codice penale, sebbene esso non abbia alcuna relazione diretta colla presente legge.

Questo articolo dichiara sanate le nullità delle sentenze contumaciali dal giudice profferite prima del termine fissato all'accusato per comparire, se questa nullità non è proposta dall'accusato stesso nell'atto di opposizione alla sentenza contumaciale. Ma ora quest'atto di opposizione sarebbe abolito per tutte le sentenze appellabili dal progetto di legge.

Da ciò segue che, non essendosi potuto proporre l'eccezione di nullità nell'opposizione che ora è abolita, essa non può più, in forza dell'art. 322 del Codice di procedura penale, proporsi neppure in appello, perchè

la nullità fu, in forza dell'art. 322, sanata dal silenzio forzato stabilito dal presente disegno di legge coll'abolizione dell'opposizione.

Il progetto di legge non contiene alcuna disposizione che conduca direttamente ad una tale conseguenza, ma questo è la conseguenza, da una parte dell'abolizione dell'opposizione e dall'altra dell'esistenza nel Codice di procedura dell'art. 322, che non ha alcuna relazione col presente disegno di legge.

Citerò ancora un altro esempio di una modificazione indiretta impreveduta od imprevedibile. Secondo l'articolo 14 del progetto di legge, nei giudizi penali le nullità per violazione di forma incorse prima della prolazione della sentenza, rimangono sanate dal silenzio delle parti, se queste non abbiano fatto protesta per Cassazione.

Questa disposizione colpisce, senza differenza, tutte le sentenze dei giudici, dei tribunali e delle Corti; essa colpisce senza distinzione le sentenze emanate in contraddittorio o contumaciali. Ora datemi una sentenza di un tribunale profferita in contumacia e in appello da una sentenza di un giudice; e che essa sia suscettiva di essere portata in Cassazione per violazione di forma incorsa prima della sentenza; gli articoli 6 e 14 del progetto combinati chiudono assolutamente all'accusato l'adito alla Cassazione, perchè l'art. 14 vuol la protesta prima della sentenza altrimenti la nullità è sanata; perchè l'accusato essendo stato contumace non poté fare questa protesta; e perchè infine l'art. 6 del progetto nega l'opposizione a queste sentenze contumaciali di appello il quale giudizio d'opposizione sarebbe il solo mezzo, la sola occasione per l'accusato di rompere il silenzio e per fare, prima della sentenza che dovrebbe darsi in contraddittorio, la protesta richiesta dall'articolo 14. Quindi è che per tutte le sentenze contumaciali profferite dai tribunali in appello dopo sentenza dei giudici è chiuso l'adito, e l'occasione per far radriazare dalla Cassazione i vizi di forma incorsi prima della sentenza stessa. Anche qui avete una conseguenza che era assolutamente impreveduta e che non viene direttamente da una disposizione della legge, ma sibbene indirettamente, e per la combinazione di diversi articoli.

Io non andrò più oltre citando esempi; questi credo che bastino. Dirò solo che la minoranza dell'Ufficio Centrale che non si mostrò ostile a questo disegno di legge riconobbe essa stessa le conseguenze di cui ho finora parlato, facendo un'aggiunta all'articolo 4. Essa propose un'aggiunta che è appunto motivata da quella affermazione che io ho fatta e fin qui dimostrata, cioè che le modificazioni radicali fatte ad un Codice importano un grande seguito di conseguenze indirette che non si possono prevedere nè calcolare.

L'articolo 4 applica la procedura delle contravvenzioni ai delitti che ora sarebbero attribuiti ai giudici. Esso stabilisce che nei giudizi per delitti inanzi ai giudici di mandamento si osserveranno le disposizioni

contenute nei capi I e II e tit. I del lib. II del Codice di procedura penale nonchè negli articoli 369 a 375 inclusivamente del Codice suddetto, e la minoranza dell'Ufficio Centrale propone di soggiungere le seguenti parole: *in quanto possano a tali giudizi applicarsi.* Ed ebbe ragione di fare quest'aggiunta, perchè veramente applicando ai delitti che si attribuirebbero ai giudici tutta la procedura delle contravvenzioni, le disposizioni e regole di questa procedura non possono essere tutte applicabili. La minoranza non poteva offrire maggior prova di questa a sostegno di ciò che ho fin qui dimostrato.

Egli è in tale stato delle cose che si presenta la legge: legge la quale modifica espressamente, estesamente e radicalmente il Codice e che nel Codice porta un grandissimo numero di modificazioni indirette, che sono incalcolabili; legge la quale non fu fatta col riasimo e colla revisione del Codice; legge in occasione della quale l'Ufficio Centrale non ha potuto fare questo esame, nè aveva mandato di farlo; legge per la quale il Senato stesso non ha adottato nessuno di quei mezzi che egli suole adoperare alloraquando si presentano modificazioni a Codici, e per la quale perciò esso si trova in condizione di votare con non maggiori elementi di quelli che ebbe lo stesso Ufficio Centrale, locchè vuol dire senza nessun elemento.

Queste cose dimostrano ad evidenza che, anche indipendentemente dalle considerazioni sul merito intrinseco delle disposizioni che sono in discussione, ed avuto riguardo soltanto all'estensione di questa legge, alle importanti e radicali riforme che essa apporta al Codice di procedura penale, essa debba essere rigettata.

Due ragioni, fra le altre, si sono addotte a giustificare questo progetto: l'economia e l'urgenza. Dico anzi tutto che l'economia non sussiste. Sono pienamente d'accordo coll'onorevole signor Ministro che nelle materie che riguardano la giustizia non debbe mai farsi alcuna economia che possa cadere a danno della giustizia; ma appunto perciò io mi oppongo alla legge; perchè evidentemente diminuisce assai le guarentigie dell'imputato ed anche le guarentigie della cosa pubblica.

Il signor Ministro nel suo discorso di ieri ha citato alcune cifre dalle quali egli ha inferito che, adottando l'art. 1 del suo progetto di legge si verrebbe a fare l'economia niente meno che di un milione di lire. Se io non prendo abbaglio il suo ragionamento consistette nell'affermare che la somma bilanciata per spese giudiziarie era per l'anno scorso di lire 3,377,003, e nello allegare che nel primo solo semestre questa somma fu tutta consumata. Da ciò arguiva che la spesa annuale debba essere valutata il doppio cioè a 6 milioni circa. Ciò stabilito, disse, che i procedimenti correzionali importano la maggior parte di queste spese e la valutò a 4 milioni, cioè ai due terzi, poi suppose che i reati correzionali dati ai giudici fossero la quarta parte dei

reati correzionali. Da ciò inferì che sarà minore del quarto la spesa di 4 milioni, che ora suppose si faccia dai tribunali correzionali e stabili che perciò si faceva l'economia di un milione.

Ma, Signori, tutte queste cifre sono erronee, tranne la prima che risulta dal bilancio. Ed invero non sussiste primieramente che perchè pel primo semestre si è spesa la somma che era stata bilanciata per tutto l'anno la somma debba esser doppia. Tutti sanno che il secondo semestre giudiziario dell'anno ha una quantità di lavori d'assai minore che non il primo, perocchè vi sono tre e più mesi di ferie; ond'è che la cifra dei 6 milioni manca di esattezza e debbe essere notevolmente diminuita.

In secondo luogo dico che è esagerata assolutamente e grandemente l'asserzione che le spese correzionali sole ascendano ai due terzi di tutte le spese giudiziarie. A chi conosce che cosa costino le Corti d'assise od abbia presente il numero delle giudicature ed il numero immenso dei processi e dei testimoni che sono sentiti nelle giudicature, non può a meno di non parere evidentemente esagerata ed erronea l'affermazione che i soli tribunali correzionali debbano cagionare la spesa dei due terzi della somma totale ad erogarsi per tutti i procedimenti giudiziari.

Ma il Ministro inoltre non tenne conto che i reati che sono dati alla competenza dei giudici danno luogo a processi avanti ai giudici stessi; egli ha contate tutte le economie che faremo risparmiando le spese dei tribunali, ma non ha contate le spese per i processi che in loro vece si istruirebbero dai giudici. Evidentemente una spesa ci sarà! Ammetto che vi sarà una qualche economia, ma dico che non è giusto il calcolo che il signor Ministro ci ha esposto per cui non si spenderebbe più nulla. Vi sarà qualche risparmio, ma esso in che consisterà? Consisterà nella differenza che vi ha per i testimoni fra l'andare dalla loro dimora ordinaria al luogo in cui vi è il giudice, e non piuttosto a quello in cui vi è il tribunale: è una questione di distanza. Ciò debbe produrre necessariamente una economia, ma la spesa sarà ancora grave, imperocchè, tranne coloro che dimorano nello stesso luogo in cui dimora il giudice, tutti gli altri dovranno trasferirsi, e la loro dimora, se sarà di più giorni, sarà fatta fuori del loro domicilio ed avrà le stesse conseguenze che ha avanti i tribunali. Ond'è che se vi ha differenza di spesa, non può essere di grande importanza.

Ora vegga il Senato quale peso possa avere l'affermazione del signor Ministro, la quale dal principio al fine è basata sopra calcoli ed induzioni assolutamente erronee.

Ma ciò non basta! Ammetto che vi sarà qualche economia, sebbene poco ragguardevole; ma dall'altra parte bisogna anche calcolare gli aumenti di spesa che produrrà il presente disegno di legge.

In verità il signor Ministro, coll'abbandonare alcuni articoli del medesimo ha tolti parecchi aumenti di spesa

(siccome ha diminuito le maggiori economie), imperocchè ha tolto quell'aumento di spesa che sarebbe stato la conseguenza dell'adito larghissimo aperto ai ricorsi in cassazione, ed ha tolto la maggiore spesa che sarebbe conseguita dall'aggiungere ai tribunali un quarto voto; ma ne rimangono ancora delle altre e gravissime. Rimane la spesa che sarà cagionata da tutti gli appelli che, come ho già notato si faranno in avvenire, e che non vi sono attualmente delle sentenze dei giudici da 51 lire di multa sino a lire 300; questo è un vero aumento di spesa, perchè questi appelli ora non esistono.

Si vuole che gli uditori e gli alunni facciano le funzioni di Ministero Pubblico presso i giudici. Naturalmente per esercitarle bisogna che si trasportino al luogo della residenza del giudice; bisogna dunque necessariamente pensare a pagar loro le indennità di trasporto e di dimora; ciò è naturale: ed ecco un'altra spesa la quale conseguirà dal progetto di legge.

I giudici essendo caricati da questo progetto di legge di un numero maggiore di processi e di un numero maggiore d'istruttorie, perchè sono creati dall'articolo 2 Istruttori nati in tutti i processi anche correzionali e criminali, ne deve, se non altro in molti luoghi, venire la conseguenza che il lavoro dei giudici sia grandemente aumentato, e che il giudice solo non possa al medesimo bastare.

Noterò qui di passaggio come a questo riguardo le cifre statistiche dal signor Ministro date ieri non conducano ad alcuna legittima conseguenza.

Egli ha fatto delle medie per sapere il lavoro che hanno i tribunali ed i giudici; ma, Signori, allora quando si tratta di vedere se tutti i giudici potranno spedire gli affari; allora quando si tratta di vedere se si può dar loro un aggravamento di lavoro, allora quando si tratta di giudicare se quest'aggravamento non renderà necessario lo aggiungere altri giudici o supplenti ed i paganti, non basta il fare delle medie, bisogna prendere le varie giudicature, od almeno una gran parte di esse, e vedere se non ve ne sono molte che siano sopraccariche già di lavoro, mentre ve ne siano parecchie altre le quali abbiano poco o nulla da fare, e che mischiate insieme con quelle aggravate, e presa una media vi danno appunto i risultati fallaci che il signor Ministro ha indotti colla sua statistica di ieri.

Dico adunque che l'aggravamento di lavoro che ora si dà ai giudici produrrà la conseguenza che in moltissimi luoghi il giudice non basterà per spedire gli affari, e dovrete necessariamente od aggiungere supplenti o creare delle nuove giudicature, locchè sarà una nuova fonte di spesa.

L'articolo secondo che dà l'istruzione dei processi ai giudici mandamentali come istruttori nati sarà anche causa d'un grande aumento di spesa, ed è facile immaginarlo. Un giudice giovane il quale fa i primi passi nella sua carriera, avrà processi da istruire i quali dovranno essere giudicati e dalle Corti d'assise e dai tribunali correzionali. Evidentemente ad ogni tratto

dovranno succedere degli scontri in queste istruzioni, o delle omissioni o delle inesattezze, o degli atti mal fatti. A questi casi provvede il Codice di procedura, il quale stabilisce che l'istruttore rimanda gli atti al giudice per farli supplire, se non ha esaminati i testimoni che doveva, se non li ha esaminati a dovere, ovvero che rinnova gli atti l'istruttore stesso. Ora è palese che con questa facoltà data ai giudici avrete molte maggior numero d'atti i quali dovranno essere riformati, ed ecco un'altra fonte di spesa.

Ma v'ha un'altra sorgente di spesa che è gravissima e quasi incalcolabile; ed è quella delle carceri.

Come potete voi dare l'istruzione e la competenza ai giudici mandamentali per tutti i reati punibili sino a sei mesi di carcere e l'istruzione ordinaria per tutti i processi correzionali e criminali, se non fate delle carceri giudiziarie in cui all'uopo gli imputati, quelli tutti che non siano ammessibili al piede libero con cauzione o che non vogliano o non possano prestarla, possano essere messi sotto custodia? Evidentemente la custodia deve essere presso il giudice; è quindi inevitabile di costruire delle carceri mandamentali. Ora, domando a voi, quale sarà la spesa quando dovrete costruire un carcere mandamentale, per piccolo, per modico che sia, in ogni sede di una giudicatura?

Richiamate ora le cose che ho dette per attenuare la cifra delle economie supposte dal signor Ministro, e ridotta questa alle sue piccole proporzioni, contrapponetevi queste maggiori spese, e poi domandate a voi stessi se si possa affermare che questo progetto cagionerà delle economie!

Poche cose dirò dell'urgenza.

L'urgenza certamente non può nascere da gravi vizi intrinseci del Codice di procedura. Si allegò che queste disposizioni possono essere migliorate; ma non si allegò neppure che intrinsecamente questo Codice sia così cattivo da doversi necessariamente metter mano al medesimo e modificarlo con legge staccata, senza farne la revisione. Per altra parte una tale allegazione veramente non reggerebbe a martello. Io ripeto, che sono assai lontano dall'affermare che questo Codice non possa subire modificazioni utili; sta però in fatto che esso venne compilato sulla base dei migliori Codici d'Europa; e che venne ancora riveduto nel 1859, dal punto di vista che guidò il legislatore nella revisione del Codice penale, cioè di mitigare le pene, di aumentare ad un tempo stesso e la garanzia della società e la libertà degli imputati, coordinando insomma le disposizioni di questi Codici col diritto costituzionale.

Se dunque non vi è urgenza dedotta dalle intrinseche disposizioni del Codice stesso, resta a vedere se vi abbia urgenza perchè in tutto il Regno estrinsecamente si manifestino inconvenienti dall'applicazione sua. Ma il discorso del signor Ministro ci provò che questi inconvenienti non si verificano che in una parte d'Italia, ed anzi alcune cifre da lui addotte provano che, nel

mentre in una parte gli affari sono in ritardo, in un'altra i tribunali hanno poco da fare.

Dunque non vi ha neppure ragione d'urgenza per cui debbasi questo Codice modificare per tutto il Regno.

Io ammetto che vi possa essere urgenza di dare disposizioni per quelle provincie che ne possono avere bisogno; ed io mi vi presterò con tutto l'animo per la mia parte; ma non ammetto che per ciò fare si debba metter mano al Codice intero.

Per le cose che ho fin qui dette credo che sia dimostrato che il Codice non fu riveduto, che senza rivederlo fu estesamente, profondamente modificato, e che esso è in gran parte sovvertito.

Ci si domanda, o Signori, di dare un voto ad una tale proposta; ci si domanda di votare, senza che pos-

siamo pur calcolare le conseguenze del nostro voto. Sì, lo dico francamente, ho ferma fiducia che il Senato, chiamato a votare su questa legge iniziata nel suo seno, non darà il primo fatale esempio di siffatta demolizione di un Codice.

Ora dovrei passare al secondo punto del mio discorso, a parlare cioè del merito intrinseco delle varie proposte....

Voci. A domani, a domani.

Senatore Cadorna. E se il Senato lo consente, lo pregherei di rimandare la seduta a domani.

Presidente. Così volendolo il Senato, la seduta è rimandata a domani alle ore due in adunanza pubblica per la continuazione della discussione di questa legge, ed intanto la seduta d'oggi è sciolta (ore 5 1/4).

LXXIV.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Continuazione del discorso del Senatore Cadorna in risposta al Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore De Foresta, membro della minoranza, a sostegno del progetto — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono anche i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura delle lettere dei Senatori di Campello, Ridolfi e Correale colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. S'intende che il congedo illimitato richiesto dal signor Senatore Ridolfi, a termini del nostro regolamento, sarà limitato ad un mese.

Fanno omaggio al Senato:

I signori avvocato A. Poggi e Marco Tonarelli di due esemplari di un libro da essi pubblicato col titolo: *Il Codice doganale del Regno d'Italia;*

La Camera di Commercio ed Arti di Sassari, di alcune copie di una sua *Relazione sulle condizioni commerciali ed industriali di quella provincia;*

La Commissione del Banco di Napoli di alcuni esemplari di una sua *Relazione circa i mezzi per la conversione delle monete, presentata a quel Consiglio generale.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA IN MATERIA
PENALE DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.

La parola è al signor Senatore Cadorna per proseguire il discorso sospeso ieri.

Senatore Cadorna. Le cose che ho avuto l'onore di esporre nel mio discorso di ieri, mi condussero a concludere che, fossero pur buone intrinsecamente le proposte che si contengono nel presente progetto di legge, pure non si dovrebbero ammettere perchè altrimenti non si potrebbero accettare che introdotte mediante una revisione del Codice medesimo e perchè fatte con legge staccata ne producono lo scompaginamento.

Mi sono riservato di dimostrare in una seconda parte del mio discorso, che queste disposizioni considerate in loro stesse non erano intrinsecamente buone.

Per non invadere la discussione degli articoli, e per

non cangiare il carattere che pur sempre debbe mantenere, per quanto è possibile, la discussione generale, io non toccherò che tre punti principali cioè gli articoli 1 e 4 che riguardano l'aumento di competenza ai giudici; l'art. 2, che li crea giudici istruttori nati di tutti i processi; e finalmente gli articoli 15 e 16 che contengono l'abolizione dell'azione penale pubblica per molti reati.

Bra mio pensiero di esaminare rapidissimamente questi tre punti; ma dovrò per avventura farlo meno rapidamente di quello che aveva pensato, correndomi l'obbligo di prendere in considerazione i lunghi ragionamenti che particolarmente sull'art. 1, vennero fatti dall'onorevole signor Ministro. Ed io continuerò sempre a riguardare queste disposizioni come parti di una legge che deroga al Codice di procedura penale per tutto il Regno.

Non entrò poi per ora a discutere dei particolari bisogni di alcune provincie alle quali già ieri riconobbi, e pur oggi riconosco che è dovuta per tutta giustizia, per utilità sociale e per utilità stessa di tutta l'Italia condegna soddisfazione; farò ciò in occasione della discussione particolare sull'art. 1.

Dal complesso della discussione fin qui fatta, parmi rimanga dimostrato che, tranne alcune provincie, nella massima parte dell'Italia non si appalesano tali e sì gravi inconvenienti da rendere assolutamente necessario, per riparare ai medesimi, di toccare radicalmente al Codice di procedura penale. Ciò basterebbe per escludere che l'articolo primo possa essere ammesso.

Coll'articolo 1 si aumenta grandemente la competenza dei giudici. Coll'articolo 4 si surroga all'ordine d'istruzione stabilito dal Codice per delitti, la procedura contravvenzionale.

Colla prima disposizione si fa un gran passo, poichè come già ebbi ad enunciare, attualmente la competenza dei giudici è limitata agli arresti ed alle ammende, ed i primi sono ristretti a 5 giorni, e l'ammenda è limitata a 50 lire. L'articolo salta di botto non solo dagli arresti al carcere, che è pena d'assai più grave, ma passa al carcere in modo da dare al giudice la facoltà di indiggere sino a sei mesi di carcere; ed in fatto di pena pecuniaria salta al massimo dell'ammenda, che è di 50 lire, a mille lire di multa, oltre all'importanza che ha il passaggio da una pena di semplice polizia ad una pena correzionale. Questo passaggio è assai grave.

Le conseguenze di queste disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 4 sono del pari assai gravi, ove si consideri la questione sotto i suoi diversi aspetti.

Innanzitutto l'articolo 1 surroga ad un tribunale collegiale un individuo. Evidentemente questa è una minorazione di guarentigie, massime allorchando l'individuo surrogato è quello stesso che senza mutazione di circostanze, secondo la legge vigente, ha attribuzioni immensamente più limitate, e nel quale perciò il

Codice non ebbe maggior fiducia, nella vista dell'interesse pubblico, e della tutela della libertà degli imputati se non se entro quei limiti che il Codice stesso aveva stabiliti. Il passaggio dal tribunale collegiale all'individuo fatto in tale circostanza, indipendentemente da ogni altra considerazione, è indubitatamente una minorazione di tutela e di guarentigia tanto nell'interesse della società che nell'interesse degli imputati.

Che se passiamo ad esaminare le circostanze particolari e personali ai giudici, e quelle nelle quali essi si trovano, queste considerazioni acquistano un peso assai maggiore. E in verità quali sono le circostanze personali del giudice? Il signor Ministro nel suo discorso di ieri fece una lunga ed erudita discussione intorno alla capacità dei giudici. Egli confrontò la capacità colla pratica, indagò se dovesse l'una preferirsi all'altra, come dovessero temperarsi, e presentò molte considerazioni a questo riguardo.

Io per me dichiaro francamente che credo questa questione superflua. Allorchando parlo della capacità di un impiegato non parlo della capacità di un uomo qualunque; parlo della capacità di un uomo che deve adempiere ad uno speciale ufficio. Quindi se dico che voglio che abbia capacità, sotto questo nome intendo la capacità naturale dell'ingegno, e dello studio, ed intendo anche la pratica, cioè tutti quelli elementi che lo devono rendere capace ad esercitare l'ufficio.

Quindi io tralascio ogni questione di confronto tra la capacità naturale dell'ingegno, e quella acquisita collo studio, coll'esperienza, colla pratica degli affari.

Per me l'idea è semplice, è netta in questa cosa, come semplice e netto è il fatto da cui essa deriva. Il giudice ordinariamente è un giovane di maggiore o minore ingegno, ma che sicuramente non è d'ordinario tra le migliori capacità (colpa della carriera meschina che hanno i giudici); è un giovane, dico, il quale colla sola esperienza della sua età, segna i primi passi nella carriera giudiziaria.

Questo è il fatto.

Enunziato questo fatto voi avete immediatamente l'idea precisa della persona che è chiamata a questo ufficio, senza che vi sia mestieri di fare molta discussione od indagini. Questa giovane persona è quella che dal progetto di legge è destinata a passare dalla competenza di 5 giorni d'arresto ad infliggere sino a 6 mesi di carcere e di confino, e ad infliggere la multa di 1000 lire. Ecco il fatto, ecco la portata, la espressione del fatto.

Ora queste circostanze personali ordinarie dei giudici non sono certamente tali da giustificare l'immensa differenza che si vorrebbe ora introdurre tra le disposizioni intorno alla competenza che si contengono nel Codice di procedura penale, e quelle che si contengono nel presente progetto di legge.

Il signor Ministro parlò poi lungamente nel suo discorso di riforme che egli aveva proposte relativamente

ai giudici per migliorare la loro carriera, e per ottenere lo scopo di avere giudici veramente capaci. Io non posso a meno di non applaudire a questi sforzi: ma l'addurre questo argomento come una prova, che abbia alcuna relazione colla presente questione, non mi pare cosa possibile.

Invero questo argomento varrà allorché le riforme che il signor Ministro ha proposto, saranno state adottate dal Parlamento quando esse saranno state attuate, e quando si avrà avuto tempo di poterne raccogliere i frutti. Allora soltanto sul fondamento di queste riforme si potranno giustificare modificazioni della natura delle presenti. Ciò che ora dissi riguardo alle circostanze personali dei giudici, mi pare più che bastante ad escludere l'estensione di competenza che è stabilita dall'articolo primo del progetto di legge, e ciò sia nei rispetti della pubblica tutela, che nell'interesse della libertà e della garanzia dell'imputato.

Ma questo giudice, fornito di tali personali aggiunti, è pure collocato in mezzo ad altre circostanze che non fanno altro che aggravare sommanente la di lui condizione, ed aumentare la di lui relativa incapacità agli uffici cui lo si vorrebbe destinare.

In vero il giudice ordinariamente dimora in un piccolo paese della provincia circondato esso pure da piccoli villaggi.

In codesti piccoli paesi egli è assolutamente privo di tutti i sussidi che possono venire da uomini illuminati e pratici, o da tutto ciò che giova ai buoni studi ed alle giuridiche discipline.

Egli non può ricever lume nei processi dalle discussioni, che avanti i tribunali si fanno dagli avvocati difensori e dal Pubblico Ministero, discussioni le quali ognuno sa quanto servono a guidare il criterio del giudice ed a condurlo a pronunziare rettamente nei processi che sono sottoposti al di lui giudizio.

Quest'uomo si trova affatto isolato, nè appoggiato in verun modo dalla pubblica opinione, imperocchè è aperto che su questa non si può per nulla fare calcolo nei paesi di poca importanza, nei quali la popolazione non è d'ordinario tale da fornire elementi alla formazione ed alla manifestazione d'un'opinione pubblica. Eppure è noto quanta forza venga al pubblico funzionario dal sapere di essere dalla pubblica opinione sostenuto e protetto nell'adempimento dei suoi doveri.

Quest'uomo non ha inoltre sotto la sua mano neppure la forza pubblica nel modo che l'hanno i tribunali correzionali; essendo pur noto che in tutti i capiluoghi di mandamento non possono essere disponibili forze, che, neppure a distanza, siano paragonabili a quelle che esistono in un capo-luogo di circondario, od in una città qualunque nella quale s'eggia un tribunale correzionale.

Un tale complesso di condizioni poi è assai aggravato dalla natura stessa della materia sulla quale il giudice deve pronunziare.

Questa materia importa che egli debba sovente giu-

dicare persone facinorose, persone alle quali non è sacra alcuna legge, nè alcuna persona.

Siffatta condizione di cose dà luogo, e non di rado, e alle minacce, e alle seduzioni. Ora, quanto più difficile debba perciò divenire in tali affari la condizione del giudice dal trovarsi isolato e privo di tutti i sussidi, come or ora ho detto, non è chi non lo veda. Se pertanto alle condizioni particolari e personali del giudice si aggiunga anche la considerazione delle circostanze nelle quali egli si trova, non può a meno di non riconoscersi che la sua condizione non solo è difficilissima, ma che esso è pure impari a soddisfare al debito che coll'articolo primo del progetto gli verrebbe addossato.

Ma il signor Ministro obiettò: come mai trovate voi difficoltà ad ammettere in Italia un sistema che è adottato in Inghilterra, a Malta ed a Ginevra? Noi udiamo frequentemente portare esempi di altri paesi; ma pur troppo, di rado io ho visto che questi esempi fossero adottati opportunamente per identità di circostanze e di condizioni. Io dico adunque: datemi un giudice inglese che abbia un paio di mille lire sterline di stipendio; che conseguentemente sia scelto fra i più distinti giuriconsulti del paese; mettete questo giudice nella società inglese nella quale l'opinione pubblica è regina, ove niuno può muovere un passo contro la legge, senza che sia in tutti i modi dalla pubblica opinione stigmatizzato: datemi tutte queste circostanze, ed io sono certissimo che non vi sarà alcuno, che non preferisca di essere giudicato da un sol uomo.

Ma dalla dipintura che vi ho fatto dei nostri giudici mandamentali è facile arguire quale rassomiglianza possa esservi tra il nostro giudice ed il giudice di pace inglese. Perciò quest'esempio mi pare affatto fuor di luogo; e ciò che dissi dell'Inghilterra debbe pur dirsi di Malta. Le medesime considerazioni ricorrono pel giudice di Ginevra.

La repubblica di Ginevra sostanzialmente è costituita della città coltissima di Ginevra, nella quale v'ha una libertà ed una pubblicità grande.

È naturale, che dovendovisi nominare un giudice, si vada a cercare a tal fine ciò che sia di meglio in quella repubblica. Ma ditemi, in fede vostra, abbiamo noi tutti questi elementi nel giudice mandamentale e nelle circostanze in cui egli si trova? Dunque anche questo esempio è affatto inopportuno.

Ora questo nostro giudice che trovasi in circostanze personali ed in altre estrinseche, quali sono quelle di cui ho fatto cenno, avrebbe dal progetto di legge facoltà di mandare un cittadino in prigione per sei mesi, e, ciò che per molti è ancora peggio, di imprimere sulla fronte di un cittadino il marchio del disonore, dichiarandolo colpevole di certi delitti, che se non portano l'infamia legale, imprimono però l'infamia morale nel concetto della società. Ciò, in verità, è enorme. Non è con tali mezzi, o Signori, che si assicura l'applicazione retta della giustizia, ed a questo riguardo,

il progetto di legge lungi dal costituire un progresso, è un vero regresso. Perciò credo che quest'articolo non possa essere adottato.

Ma ben altre ragioni si possono ancora aggiungere a quelle che ho finora indicate. Invero, oltre alla minore garanzia che l'articolo 1 dà per la persona del giudice e per le circostanze in cui si trova, questa garanzia è ancora diminuita per la surrogazione della procedura di polizia alla procedura ordinaria. Basta annunciare questo fatto per persuadersene; perchè è troppo noto che la procedura pei delitti è talmente coordinata dal Codice che somministra molte maggiori garanzie (come era pur dovere e naturale) all'imputato ed alla società, che non la procedura per le contravvenzioni.

Il cambiamento della procedura importa inoltre anche cambiamento nel Pubblico Ministero.

Al Pubblico Ministero del tribunale correzionale è surrogato il Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento, e niuno non vede quale importanza abbia un tale mutamento.

Ove vogliasi solo confrontare l'autorità e la capacità del Ministero Pubblico presso il giudice con quella del Ministero Pubblico presso i tribunali correzionali è facile il persuadersene; oltrechè nella procedura contravvenzionale spesso il giudice procede coll'opera del solo segretario.

Quindi è che anche per questo riguardo vi è scapito di guarentigie tanto per l'imputato, che pel pubblico interesse, massime rispetto al promuovere l'azione pubblica penale, il che è cosa del massimo momento. Per muovere l'azione pubblica è necessario avere un uomo che sia in tali condizioni d'indipendenza e di energia che egli non possa mai essere arrestato nell'esercizio di un dovere sempre spiacevole e che contrasta agli interessi di persone private talvolta potenti e spesso audaci. Ora il Pubblico Ministero eserciterà molto facilmente l'azione penale pubblica se sarà nelle mani di un Procuratore del Re, ma ponetelo nelle mani di un semplice delegato di polizia, e me fa il Codice per le contravvenzioni, o nelle mani di uditori od alunni di giurisprudenza come è proposto nel disegno di legge, e l'azione pubblica ne verrà a scapitare con grande danno della società.

Tale sarà l'immediata conseguenza dell'applicare la procedura sommaria ai delitti, invece della procedura ordinaria che ora è stabilita dal Codice di procedura penale.

Altre conseguenze poi vengono a danno dell'imputato, e queste riguardano i mezzi di difesa. È manifesto che l'imputato che debbe essere giudicato da un tribunale correzionale collegiale residente in città, dove ordinariamente sono avvocati e patrocinanti abili ed ai quali è familiare l'esercizio della difesa degli imputati, facilmente può provvedere alla propria difesa; ma se cotesto imputato dovrà difendersi per delitti avanti il giudice mandamentale, in luoghi ove non sono avvocati di sorta, ne verrà una di queste due cose: cioè o

che egli sarà indifeso, o sarà difeso da persona incapace, locchè vale lo stesso, o che dovrà fare enormi spese per chiamare avvocati nel luogo in cui egli abbisogna di essere difeso. Ma ciò non sarà che in potere dei ricchi, e colui che sarà povero dovrà subire la trista sorte che la presente legge gli impone, poichè non potrà neppure giovare del beneficio della pubblica clientela.

Ma altra conseguenza di questo articolo è l'aumento degli affari che ne verrebbe ai giudici di mandamento.

Io non tornerò qui a parlare delle cifre statistiche che furono presentate dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, dirò soltanto che sta in fatto ed è innegabile che in molte e molte giudicature vi si farà un lavoro di gran lunga maggiore della media che il signor Ministro ha trovato, appunto perchè in molte altre ve ne farà uno minore. È quindi evidente che se per molte giudicature questo aggravamento di lavoro sarà sopportabile, per molte altre sarà insopportabile, e che da ciò verrà di conseguenza un ritardo negli affari, il quale poi renderà necessaria una maggiore spesa onde aumentare il personale delle giudicature.

Nulla dirò più dell'aumento di spesa che cagiona principalmente il primo articolo poichè ne ho parlato distesamente ieri, dimostrando come fossero erronei i calcoli del signor Ministro, e come invece di fare una economia si farà una spesa assai maggiore massime avuto riguardo al punto importantissimo delle carceri.

Le conseguenze pertanto di questi due articoli di legge sono, a mio avviso, del tutto sconcertanti. Esse si riassumono in una minorazione di giustizia, mediante la diminuzione delle guarentigie; in una giustizia meno celeremente amministrata, in una giustizia più costosa. Tali saranno gli effetti di questa legge.

Il signor Ministro nel suo discorso di ieri leggeva, a confortare il suo assunto, un brano di una relazione sopra un bilancio fatta nell'altro ramo del Parlamento, dal quale risultava come si fosse espresso il desiderio di una riforma nella materia che ora ci occupa. Io non parlerò della convenienza di addurre in occasione di simili discussioni in un ramo del Parlamento, ciò che si sia detto o fatto nell'altro ramo, come un argomento, in cosa sulla quale lo Statuto li chiama ambedue a deliberare.

Dirò solo che penso che queste citazioni si debbano evitare.

Ad ogni modo in questo caso non vi ha inconveniente per me nel rispondere. Dico adunque che l'Ufficio Centrale è ben lungi dall'escludere che agli inconvenienti locali cui allude il signor Ministro di Grazia e di Giustizia si debba porre un rimedio, e, per quanto è possibile, un pronto ed efficace rimedio. In tal modo io penso, che potrebbe essere soddisfatto non solo il voto che è stato espresso in quella relazione, ma potrebbero anche essere soddisfatte le istanze che faceva al signor Ministro un Deputato, al quale rispon-

deva un altro Deputato, l'autorità dei quali era dal signor Ministro allegata in questo consenso.

Quanto all'opinione dei magistrati che fu invocata dal signor Ministro, io mi trovo in una condizione assai difficile per rispondere alle sue induzioni.

Io accetto tutti i fatti come egli li ha esposti, ma essi furono abbastanza generici perchè a me non sia possibile di dedurre argomenti in risposta alle sue induzioni. Mi limito quindi a dire che penso che, tranne le provincie in cui vi era l'abitudine di un giudice solo il quale avesse un'estesissima competenza, sieno bensì venute al signor Ministro istanze che lo spingessero ad una riforma nella legislazione di procedura penale, ma che non credo che, ad eccezione di qualche caso particolare, si sia chiesta una riforma, che nella sostanza, o nella forma dovesse esser simile a quella che si contiene nel presente progetto di legge. Ad ogni modo per me sta il contrario argomento, l'argomento che mi fornisce l'avviso autorevolissimo di molti eminenti magistrati che siedono in questo consesso, i quali professano un'opinione assolutamente contraria a questo progetto di legge.

Il signor Ministro a sostegno del suo disegno di legge allegò ieri, che la proposta contenuta nell'articolo 1 del medesimo era stata adottata nella legislazione della maggior parte dell'Italia.

Io penso che il fatto allegato dal signor Ministro sia stato esposto da lui con termini poco esatti, ed a mio avviso che si dovesse dire che questa legislazione, era la legislazione del Governo borbonico, dei duchi di Modena, di Parma e dell'Austria; e mi spiego.

È mestieri stabilire una grandissima differenza, in fatto di legislazione, tra la legge civile e la legge penale. Anche sotto un governo assoluto e dispotico vi possono essere buone leggi civili, le quali se in alcune parti sono d'ordinario viziate in ciò che può avere qualche relazione col sistema politico del governo, possono però nella rimanente parte essere eccellenti e servire di esempio anche ad altri paesi.

Ma così non accade, nè può avvenire della legislazione penale.

La legislazione penale è così strettamente dipendente ed indivisibile dal sistema politico del governo che necessariamente in tutte le sue parti ne deve subire le conseguenze. Ciò è appunto quanto succedette anche nei governi che ho or ora citati. Egli è perciò, che se le legislazioni civili delle varie provincie d'Italia possono essere recate in molte parti ad esempio di modificazioni da introdursi nelle leggi che attualmente sono in vigore nel Regno d'Italia od altrove, ciò non può avvenire rispetto alla legislazione penale, e volere tanto del Codice penale, che del Codice di procedura penale, nel quale ultimo è la guarentigia della libertà dei cittadini a cui quei governi non volevano dare nè davano guarentigia alcuna. Io penso, che quei governi, i cui giudici non si trovavano certamente nelle condizioni dei giudici inglesi o di quelli di Ginevra, hanno

estesa assai la giurisdizione dei medesimi appunto perchè volevano esercitare la malefica loro influenza anche sulla giustizia, il che era più facile a farsi sopra un povero giudice, che non sopra un collegio; e la storia contemporanea ci offre pur troppo, a tale riguardo, e massime sotto il governo lortonico, i più tristi e deplorabili esempi.

Io pertanto consento che si possa discutere teoricamente ed in principio sulla bontà intrinseca di quest'articolo primo della legge; ma non posso ammettere in verun modo che quest'articolo possa dirsi buono, solo perchè era legge sotto il governo borbonico, sotto il governo di Modena, e sotto quello dell'Austria.

Dalle cose che ho fin qui dette io credo di poter con ragione asserire che l'enorme aumento di competenza che l'art. 1 dà ai giudici di mandamento, e che il cambio di procedura che è fatto dall'art. 4 mettono assai in pericolo e l'amministrazione della giustizia e la sua celerità, che ne accrescono le spese, e che ben lungi dal provvedere agli inconvenienti a cui si vorrebbe rimediare, i quali non esistono neppure nella maggior parte del Regno, se ne avranno inconvenienti assai maggiori; e per queste ragioni avviso che questi articoli non possono essere adottati.

L'art. 2 stabilisce che i giudici mandamentali debbano essere istruttori ordinari indipendentemente d'ogni delegazione, anche per tutti i processi che sono di competenza dei tribunali correzionali e delle Corti criminali.

È il giudice che poco fa ho delineato che è incaricato ordinariamente dell'istruttoria dei processi anche per tutti i più gravi delitti e crimini.

Quanto debba venir aggravata la condizione del giudice con questo mandato, niuno è che non vegga; imperocchè questa condizione diventa tanto più difficile, quanto è maggiore la gravità dei reati per i quali il giudice debbe procedere, quanto maggiori sono le ragioni e gli interessi di creare al medesimo difficoltà d'ogni sorta nell'eseguimento del suo ufficio. Inoltre la disposizione di quest'articolo recando a mani del giudice mandamentale tutti quei poteri che il giudice istruttore ha dal codice per l'istruzione ordinaria dei processi, mette in balia del giudice facoltà estese e delicatissime, che allo stesso giudice istruttore il codice aveva assai misurate nell'interesse della tutela della libertà dei cittadini.

Parmi quindi che, per questo riguardo, codesta libertà non sia guari guarentita dalla disposizione dell'articolo 2.

Ho già notato come il giudice mandamentale si trovi circondato da circostanze che gli tolgono assolutamente la forza che in molti casi è necessaria per l'adempimento del proprio dovere. Ma ciò, o Signori, accade ben più pericolosamente allorchè si tratta di delitti gravi e di crimini. Quale energia puossi aspettare da un giudice che non ha nelle sue mani la forza armata, che

in tai casi è spesso necessarissima, un giudice che non ha neppure le carceri per la custodia degl'imputati?

Il giudice ha inoltre presso di sé, come già notai, un Pubblico Minister., che, se è assolutamente insufficiente, come già provai, per i delitti che si vorrebbero attribuiti alla sua cognizione, tanto più debbe venir meno quando si tratti dell'istruzione di processi per delitti gravi riservati alla decisione dei tribunali correzionali o di crimini devoluti alle Corti criminali.

V'ha poi un altro pericolo nel sistema che io combatto, ed è la difficoltà di mantenerlo segreto. È evidente che per gli atti fatti in un piccolo luogo nel quale non si può a meno di non sapere o le persone che sono state esaminate e lo scopo, almeno in genere, ed il nome degli imputati per cui furono fatti gli esami, difficilmente si può ottenere il segreto, che facilmente si mantiene nelle città più popolate in cui ha sede il tribunale, ed ove codeste cose passano assolutamente inosservate. Ora quanto un tale fatto possa influire sull'esito dei processi, accrescere le difficoltà di effettuare gli arresti in tempo opportuno, e facilitare la fuga degli imputati, niuno è che non lo vegga.

Ma vi ha di più: la insufficiente capacità dei giudici in generale nei procedimenti per delitti e per crimini avrà per conseguenza che si debbano rifare molti atti di procedura e di istruzione relativi ai delitti od ai crimini, il che necessariamente importerà una perdita grande di tempo, ed un ritardo nella spedizione dei processi. Spesso dovranno i giudici istruttori usare della facoltà loro concessa dal Codice di procedura penale, di rimandare gli atti al giudice perchè rifaccia quanto non si fece prima opportunamente, ovvero della facoltà di rifare egli stesso tutti quegli atti che il giudice avesse od inopportunamente od inconvenientemente od incompiutamente fatti. Da tutto ciò verrà un notevole ritardo negli affari, ed un ragguardevole aumento delle spese giudiziali.

Forse mi si dirà: come mai vi opponete a che l'articolo 2 dia ai giudici questa facoltà, per istruire qualsivoglia processo, nel mentre che lo stesso Codice di procedura penale in molti casi ammette che il giudice possa procedere come istruttore anche in processi che debbono essere giudicati dai tribunali correzionali, o dalle Corti criminali? Facile è la risposta. L'art. 81 del Codice di procedura penale il quale si riferisce a questa materia, lungi dal considerare un tale ufficio come un'attribuzione ordinaria del giudice mandamentale, stabilisce che essa è unicamente un ufficio del giudice istruttore presso il tribunale correzionale, al quale dà solo la facoltà, quando lo crede opportuno, di fare delegazioni, prescrivendo in questi casi le cautele che il giudice debbe adoperare. L'art. 81 dice: « La istruzione dei processi per crimini e delitti appartiene al giudice istruttore.

» Egli potrà delegare i giudici del mandamento del distretto, ma nel luogo di sua residenza non userà di questa facoltà che con molta riserva.

» Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il Tribunale nel cui circondario deve procedersi. »

Poi soggiunge: « Nei casi sovraccennati l'istruttore trasmetterà al giudice delegato o richiesto le note ed istruzioni necessarie, e riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre, o che dovranno essere accertati.

» Il giudice richiesto o commesso trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto. »

Dunque, secondo il codice di procedura ora vigente, il giudice di mandamento non può occuparsi dell'istruzione di un processo per delitti o per crimini, salvo che ne sia delegato dall'istruttore, il quale facendo volta per volta la delegazione conosce conseguentemente ed anticipatamente la persona che delega e la sua capacità, non meno che le circostanze particolari che possono esistere in relazione al processo di cui si tratti.

Quest'istruttore poi, in esecuzione dell'articolo che ho letto, non fa una delegazione generale d'istruzione al giudice, ma gli delega alcuni atti particolari, e designa al medesimo il modo con cui questi atti debbano compiersi. Egli deve dare perfino l'indicazione dei testimoni e delle interrogazioni che debbono essere fatte ai testimoni.

Da ciò vedrà il Senato che il Codice di procedura penale ha assolutamente ritenuto che il solo giudice istruttore poteva e doveva avere la responsabilità dell'istruzione dei processi, e che anche nel caso di delegazione a lui permessa, volle che questa delegazione non potesse farsi che in circostanze e con condizioni tali da impedire persino al giudice istruttore che, per aggravarsi, si servisse troppo largamente dell'opera dei giudici mandamentali.

Dalle cose fin qui esposte rispetto all'articolo 2 si fa manifesto, che la nuova attribuzione data ai giudici da questo articolo conduce alle medesime conseguenze a cui testè diceva che mena l'applicazione dell'articolo 1. I giudici non saranno da tanto da poter soddisfare a rotante compito; i giudici non potranno disimpegnare in molti luoghi tutti gli affari; ne verrà un ritardo nella spedizione dei processi e sarà accresciuta la spesa nei giudizi penali; e ciò che più monta, ne seguirà una men retta e meno celere amministrazione della giustizia. Per tali ragioni che ho sommariamente esposte, io mi professo contrario all'articolo 2 del progetto di legge. Allorquando poi vi saranno i giudici creati dal nuovo sistema che il signor Ministro intende di far prevalere, allora potremo discorrere di modificazioni analoghe a quelle contenute in questo articolo.

Non mi rimane che di parlare brevemente degli articoli 15 e 16 del disegno di legge. Con questi articoli l'azione penale è abolita per migliaia di processi, come già notava ieri, e per un gran numero di delitti e di crimini, e gli stessi delitti colpiti da questi articoli sono quasi tutti molto gravi.

Il signor Ministro nel suo discorso di ieri espose

dottamente ed eruditamente il principio dell'azione penale pubblica e lo presentò come un vero e grande progresso della moderna società, come un notevole progresso del diritto penale, ed io non ho nulla da aggiungere alle eloquenti sue parole a questo riguardo.

Ma appunto perchè questo principio è e fu un vero e grande progresso, appunto perchè costituisce una delle principali basi del diritto penale moderno, a me duole vivamente che esso lo si voglia profondamente vulnerare cogli articoli 15 e 16 del disegno di legge ministeriale.

Il signor Ministro ad escludere l'opinione che non ostante le disposizioni larghe di questi due articoli, il principio suddetto sia violato o menomato, disse che in sostanza questi articoli non contengono altro che alcune eccezioni, in aggiunta di quelle che già si trovano nel Codice di procedura penale.

Ad apprezzare convenientemente una tale considerazione, conviene di ben stabilire quali siano i criteri e le condizioni di una vera eccezione, che non importi la negazione del principio stesso, onde sotto il nome di eccezione non siano ammesse delle limitazioni, che siano in realtà la distruzione del principio.

Ora qual è il criterio, quali sono le condizioni di una vera e propria eccezione in questa materia, e che servirono di base alle eccezioni che già si trovano nel Codice penale?

Il primo è che si tratti di reati di minima portata in cui minimo sia il danno sociale, ed invece sia più interessato l'individuo.

L'altro è che quando si tratti di reati gravi, la negazione dell'azione pubblica e il danno conseguente, siano grandemente compensate non già nell'interesse dell'individuo, ma nell'interesse stesso della società, da che esista qualche altro principio che alla società importi in lussimo sia rispettato, impedendo l'esercizio dell'azione penale.

Se non esistono queste condizioni l'eccezione è una distruzione del principio, perchè le vere eccezioni non sono tali se non nei casi in cui la ragione del principio non esiste, o non è che lieve, ovvero ne' casi in cui l'applicazione del principio è limitata in vista di tutelare un altro interesse sociale più importante. Fuori di questi casi l'eccezione contiene in sé la negazione del principio stesso.

Ora le eccezioni proposte dal signor Ministro negli articoli 15 e 16 oltre ad essere numerosissime, e per ciò solo distruggenti la regola, non soddisfano né all'una né all'altra di queste condizioni.

L'articolo 15 eccettua dall'abolizione dell'azione pubblica soltanto quei reati contro le persone, e contro le proprietà, che sono i più gravi. Date mano al Codice penale, esaminate gli articoli che sono citati per la conservazione dell'azione pubblica e a lato di questi articoli ne troverete un'infinità di altri di gravissima natura contro le persone e le proprietà per quali è tolto l'esercizio dell'azione penale pubblica.

È quindi evidente che quest'abolizione, oltre al colpire reati in gran numero riguarda reati di grande gravità e che perciò le eccezioni non soddisfano alla prima condizione da me indicata. Ma, e l'altra condizione, la quale consiste in che, trattandosi di gravi reati, siavi un altro grande interesse pubblico da tutelare, il quale faccia tacere per un momento l'interesse che l'azione penale sia pubblica, esiste ella forse nei casi che sono compresi nell'abolizione pronunziata negli articoli 15 e 16? Evidentemente, no. Non v'ha reato alcuno contro la proprietà, o contro le persone, nei quali la società, per la tutela di qualche altro grande interesse pubblico, sia spinta a privarsi dell'esercizio dell'azione penale, ed a rimetterne l'uso in balia della persona offesa.

Lo stesso è a dirsi dei reati contro il pudore. A questo riguardo il signor Ministro ieri ci diceva; come mai nel mentre, che il Codice attuale ammette pel delitto di adulterio, che non si possa procedere, ove il marito nol voglia, voi non vorrete applicare questo stesso sistema anche agli altri reati di tal natura, nei quali è compromesso l'onore della persona, e della famiglia?

Signori, la ragione è evidente e nasce appunto dai principii che poco fa io andava esponendo al Senato. Nel reato di adulterio col procedimento che può aver luogo per questo reato si va diritti allo scioglimento della famiglia, imperocchè la separazione del marito dalla moglie è la distruzione della famiglia che è la base della società. Ecco il grande, il sociale interesse da tutelare a lato dell'altro interesse della repressione che è protetto dalla pubblica azione. Nella lotta di questi due grandi interessi il legislatore facendo prevalere quello più importante che si attiene alla conservazione del consorzio coniugale, base della famiglia, all'altro della repressione dei reati, fece giustamente tacere l'azione pubblica penale, onde ottenere la conservazione della famiglia.

Voi trovate da un lato l'azione pubblica paralizzata ma avete dall'altro lato la famiglia conservata; il diviamento della legge fu sapiente, ma con esso il principio dell'azione pubblica non venne negato. Ora andatemi a trovare di tali ragioni in tutti gli altri reati contro il pudore, che sono contemplati da questo articolo. Voi non vi troverete mai la certezza dello scioglimento della famiglia, come conseguenza dell'esercizio dell'azione pubblica generale. Dico perciò, che l'esempio del reato di adulterio addotto dal signor Ministro, fu recato innanzi assai fuor di proposito, e che esso per l'opposto condanna gli articoli 15 e 16 del suo disegno di legge.

E poichè parlo di questi reati non posso a meno di non dire quanto grande sia l'interesse della società che siano rispettate le leggi morali sotto la cui egida sono posti i costumi, e quei sacri vincoli del sangue che sono essi pure il cemento delle famiglie e della società. No, non puossi ammettere che ad evitare qual-

siviglia privato danno, possa essere impunita la violazione di quelle leggi, e di quei vincoli, e che per private ragioni l'azione pubblica della giustizia sia impedita. La società può trattenere l'azione penale per un interesse sociale: ma per un interesse privato non mai. Dal punto che la legge sia resa inefficace a tutelare, anche nelle famiglie, le leggi del pudore contro i gravi reati, che lo offendono, il santuario della famiglia, posto in fatto di delitti e crimini sotto la sola tutela dell'azione privata sarà profanato, e la società sarà guastata nelle sue stesse fondamenta.

Il progetto di legge abolendo l'azione pubblica in una grande quantità di reati pone la sicurezza pubblica nelle mani dei privati. Ma, v'ha di peggio. Con questo progetto si apre l'edito alla prepotenza, si dà l'onnipotenza alla ricchezza. Il procedimento che dipende dalla volontà dell'offeso sarà il risultato dell'ardimento e dell'audacia dell'offensore e della paura dell'offeso; sarà il risultato della ricchezza dell'offensore e della povertà dell'offeso. Son queste, o Signori, altissime considerazioni di sicurezza pubblica, e di morale. Gli articoli di legge dei quali ragiono conducono al disarmamento della società, al principio della vendetta privata, ed a tali conseguenze che non si possono per verun modo accettare.

Il signor Ministro ha detto nel suo discorso di ieri che alla fin fine non vi è poi grande differenza di risultati applicando i due articoli di legge di cui ora ragiono: imperocchè anche l'azione pubblica che deve essere mossa dal Pubblico Ministero non è sicura e certa, perchè essa è facoltativa al Pubblico Ministero stesso. Questa asserzione la reputo del tutto erronea. Il Pubblico Ministero, a termini delle nostre leggi penali, è in obbligo di promuovere l'azione pubblica ogni qualvolta pervengano a sua notizia elementi tali che persuadono che vi sia luogo a promuoverla. Può avvenire che alcun ufficiale incaricato di un tal debito non lo eseguisca; ma egli mancherebbe gravemente al suo dovere. E colla scorta e coll'appoggio della legge egli dovrebbe essere richiamato al dovere, e dagli ufficiali a lui superiori del Ministero Pubblico e dalle stesse Camere d'accusa.

No, l'azione del Pubblico Ministero non è facoltativa; è doverosa ed è assicurata dalla coscienza di questi pubblici funzionari. Ma fosse pur vero, che essa sia facoltativa al Pubblico Ministero, qual paragone si può fare tra l'esercizio facoltativo dell'azione pubblica affidata ad un funzionario pubblico che abbia precisamente questo mandato, e la facoltà data ad un individuo di muoverla nel solo suo speciale e particolare interesse, e di far dipendere dal medesimo la tutela della società?

Io non andrò più lungi nella discussione nella quale temo assai di avere stancato il Senato più che non mi sia stancato io stesso.

Conchiuderò il mio discorso dicendo che il progetto di legge del quale ho fin qui ragionato, sovvertendo il Codice, come credo di aver dimostrato, dovrebbe essere

rigettato, fossero pur buone le disposizioni che in esso sono contenute.

Che queste disposizioni non sono assolutamente accettabili anche perchè intrinsecamente considerate esse non sono buone e non costituiscono punto un progresso.

Signori, ho compiuto a ciò che credetti un mio dovere; voterò contro questo disegno di legge mio malgrado, ma voterò con coscienza tranquilla e con profonda convinzione. (*Bravo!*)

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. La minoranza dell'Ufficio Centrale essendo rappresentata dal signor Senatore De Foresta e me....

Presidente. Scusi, la minoranza non può essere rappresentata collettivamente. I signori Senatori De Foresta e Vacca sono nella posizione di due semplici Senatori che emettono i loro voti individuali.

Senatore Vacca... Io credo che noi due rappresentiamo la minoranza, ed io di buon grado cedo la parola all'onorevole Senatore De-Foresta riserbandomi di chiederla dopo il primo oratore iscritto contro il progetto.

Presidente. Allora da la parola al signor Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Signori Senatori!

Sebbene non fosse mia intenzione di prendere la parola in questa discussione generale, sono tuttavia riconoscente molto al mio onorevole collega ed amico il Senatore Vacca di avermi gentilmente ceduta la parola, imperocchè dopo le grandi proporzioni che ha preso questa discussione io credo che sia dovere dei due membri dell'Ufficio Centrale dissenzienti dalla maggioranza di venire ad esporre al Senato i motivi del loro dissenso e rispondere nel tempo stesso ai gravi appunti che venivano fatti a questo progetto sia dalla maggioranza nella sua relazione scritta, sia dall'onorevole Senatore Cadorna, che è uno dei membri della medesima, nel copioso suo discorso.

E fu gentile e delicato pensiero nel tempo stesso quello dell'onorevole Senatore Vacca che questo compito fosse adempiuto piuttosto da un Senatore delle antiche provincie che da lui che appartiene alle provincie napoletane.

Come il Senato ha già veduto dalla relazione del Relatore dell'Ufficio Centrale ed inteso dal discorso dell'onorevole Senatore Cadorna, gli avversari di questo progetto nel combatterlo muovono da due ordini di idee affatto distinte, generale l'uno, speciale l'altro. Io terrò lo stesso sistema nella mia risposta; risponderò dapprima alle osservazioni generali, verrò poscia alle speciali. Ragionerò il più brevemente che mi sarà possibile, astenendomi soprattutto dal ripetere le cose egregiamente dette nelle scorse sedute dall'onorevole signor Ministro nel dotto suo discorso. Comincio adunque dalle osservazioni generali.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale crede che questo

progetto di legge non possa in alcuna parte essere approvato dal Senato e che debba essere rigettato, perchè non devono farsi modificazioni parziali al Codice generale delle leggi di uno Stato, deggiono i Codici essere riveduti, se è necessario, nel loro insieme, e non farsi modificazioni parziali con legge staccata: perchè non consta che per fare le proposte modificazioni, il Ministro abbia riveduto tutto il Codice; perchè anzi una revisione del Codice penale e del Codice di procedura penale si stia studiando da una Commissione; perchè infine con queste modificazioni si sconvolgano tutte le altre disposizioni e si turbi tutto il Codice di procedura, con gravi conseguenze a danno della cosa pubblica ed anche degli imputati.

Queste sono le osservazioni generali per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale crede che non si debba approvare il progetto in discussione. Io convengo colla maggioranza dell'Ufficio Centrale che deve andarsi a rilente nel fare modificazioni parziali ai codici delle leggi.

Ma questo principio, o Signori, non è talmente assoluto perchè in alcuni casi quando la necessità lo richiede, non possano farsi alcune modificazioni.

Se così fosse ne avverrebbe che non potrebbero farsi quelle riforme che sono richieste e dalle mutate condizioni politiche, dai progressi della scienza, dall'ampliamento dello Stato, dai progressi economici e materiali, insomma dalla maturazione dei costumi o che almeno si dovrebbero differire per secoli; oppure che ogni qualvolta sorge ed è dimostrata questa necessità dovrebbe porsi mano alla revisione intiera dei codici, la qual cosa sarebbe assurda ed impossibile.

È difatti, la pratica di tutti gli Stati è ben altra che quella che si vorrebbe dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Nel Regno subalpino si sono fatte alcune modificazioni al Codice civile; maggiori ne furono fatte al Codice di commercio; ne furono fatte parecchie al Codice penale ed al Codice di procedura penale.

Se poi volgiamo lo sguardo a ciò che si è fatto negli altri Stati ne troviamo ancora una prova maggiore.

Potrei citare esempi di tutte le nazioni, ma mi contenterò del Belgio e della Francia.

Nel Belgio il Codice penale fu modificato più volte; tutti poi conoscono la grande e profonda riforma che fu fatta ultimamente.

In Francia non passarono mai più di uno o due lustri senza che qualche modificazione venisse fatta ora al Codice penale, ora al Codice di procedura penale, ora alla composizione dei giurati.

Non istancherò il Senato col citare per anno, mese e giorno tutte quelle riforme, che ciascuno può consultare nelle raccolte delle leggi francesi: rammenterò soltanto le principali: quella, cioè, del 1832, per cui più di 100 articoli del Codice penale furono riformati e modificati e non pochi anche del Codice di procedura penale, e l'ultima del 1863 con legge del 13 maggio, quanto al Codice penale che ne modificò 65 articoli e quella del 20 stesso mese che introdusse una feli-

cissima riforma al Codice di procedura penale. Riforma che io dichiaro, che se l'avessi avuta sott'occhi quando col mio collega abbiamo formolate e fatte inserire nella Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale le modificazioni che credevamo potersi fare al progetto del Ministero, l'avrei anche proposta, come la proporrò forse quando verrà la discussione degli articoli, perchè la credo utilissima. Quanto all'osservazione che anche per fare riforme o modificazioni parziali è indispensabile di rivedere tutto il Codice, e che questa revisione il signor Ministro non l'abbia fatta poichè non lo afferma, ed è positivo che v'è una Commissione che la sta studiando ed elaborando, per verità, io non credo che possa nemmeno essere nell'intenzione dell'onorevole proponente di supporre che l'onorevole signor Ministro prima di risolversi a fare le modificazioni di cui è questione, di concretarle e di proporle, non abbia esaminate e ponderate tutte le conseguenze che avrebbero nell'economia del Codice e su tutte le altre disposizioni.

Io credo che il Ministro avrà fatto questo studio, come lo ha fatto ampiamente l'onorevole Senatore Cadorna per combattere le modificazioni medesime e come lo ha pur dovuto fare la minoranza dell'Ufficio Centrale per approvare le une, modificare e respingere le altre.

Che poi si stia elaborando un progetto di revisione generale sia del Codice penale, sia del Codice di procedura penale, sarà vero, poichè anche questa mane lo leggeva in un giornale ufficioso; ma io non corro nell'opinione del Senatore Cadorna, che sia a desiderarsi che venga prontamente presentato questo progetto di revisione generale. Convengo bensì con lui, che in un grande e libero Stato le leggi perchè siano senza ostacolo eseguite conviene che abbiano il battesimo del Parlamento; nè sono fra quelli che credono che sia impossibile ad uno Stato costituzionale di fare un Codice generale di leggi o di fare una revisione generale dei Codici esistenti. Io penso anzi il contrario; ma, Signori, io credo che i Codici non possano farsi o rivedersi che mediante due condizioni indispensabili: tempo lungo e circostanze tranquille e normali.

Ora, io domando al Senato se siamo noi in queste due condizioni? Io credo che ci manchi una cosa e l'altra.

Voi sapete, o Signori, quali gravi questioni racchiuda la riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, e confesso che non affretto col desiderio il momento in cui saranno dibattute quelle questioni perchè non le vorrei compromesso.

Sarebbe, o Signori, gran fortuna per noi se io quest'anno o nell'anno venturo potessimo dare all'Italia il Codice civile, che è urgentissimo, perchè in esso stanno le basi cardinali dei dritti dei cittadini, il modo di acquistare e perdere la cittadinanza, la costituzione della famiglia, l'acquisto e la traslazione della proprietà,

insomma, per esso solo si tradurrà in fatto l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Ora, se questo Codice che è tanto urgente, e se quello di procedura che deve seguirlo sarà fortuna di averlo fra uno o due anni, pensate quanto tempo si dovrebbe in ogni caso aspettare per avere il nuovo Codice o la revisione del Codice penale e di procedura penale.

E intanto se le riforme parziali che presenta il signor Ministro si riconoscono necessarie od anche soltanto utili perchè dovranno essere differite?

Ma, si soggiunge, con questa riforma si sconvolge tutto il Codice di procedura penale, si guasta l'armonia; da questo turbamento avverranno conseguenze gravi che non sono state prevedute.

Queste osservazioni, benchè si presentino in un modo generale, come ognuno vede, devono piuttosto trovar luogo nella discussione degli appunti speciali. Quindi io mi riservo di parlarne quando mi occuperò delle medesime.

Dirò unicamente per ora che lamentare solo ed affermare che col progetto in discussione si modifichino o abrogano molti articoli del Codice, si guasti l'armonia, si sconvolga il sistema della prova e dei giudizi penali, è un appunto che per sè stesso non ha valore; è dir nulla se non si prova che ciò tutto abbia luogo in effetto e rechi veramente il danno temuto.

Vengo pertanto senz'altro alle osservazioni speciali nelle quali si è tanto e si lungamente insistito dall'onorevole Senatore Cadorna.

Egli ha chiamato a rassegna tutte le disposizioni contenute nei diversi articoli del progetto, ed ha cercato di dimostrare che le disposizioni in essi contenute non sono intrinsecamente buone; e che anzi avranno dannose conseguenze.

Io mi propongo di essere alquanto più breve nell'esame dei molti appunti speciali che vennero fatti; perchè credo che questa discussione debba piuttosto farsi quando si passerà alla discussione degli articoli.

La discussione degli articoli non può essere efficace, se non si fa articolo per articolo, quando si debbe in seguito a ciascheduna dare un voto sull'articolo a vicenda impugnato e sostenuto.

Saviamente e lo Statuto ed il nostro regolamento hanno prescritto che le leggi debbonsi votare articolo per articolo.

Io ho difatti ammirato l'ordine e la felice memoria con cui l'onorevole Senatore Cadorna è venuto ragionando e passando al crogiolo i diversi articoli del progetto.

E mentre io ho appena potuto seguirlo e dubito anche di aver forse non ben ritenuto tutti i suoi argomenti, andavo domandando a me stesso se tutti questi argomenti e le analoghe risposte potrebbero essere trattati nella mente degli onorevoli Colleghi che ci ascoltano.

Parmi adunque che il merito parziale dei varii arti-

coli del progetto debba piuttosto far oggetto della discussione degli articoli che verrà dopo la discussione generale.

Presidente. Credo che questo sia fuori di contestazione; sicuramente si passerà alla discussione particolareggiata degli articoli.

Io non ho interrotto l'onorevole Cadorna quando fece cenno di parecchi articoli nella discussione generale, perchè lo stesso Senatore Cadorna li esaminava desumendone solo il carattere generale, riservandosi di parlare distesamente dei singoli articoli nella discussione particolare.

Dunque la discussione particolare è pienamente riservata.

Scusi se l'ho interrotto, ma siccome si tratta di materia di regolamento, ho creduto dover fare quest'osservazione.

Senatore De Foresta. Sarei dolentissimo che le mie osservazioni avessero potuto sembrare anche da lontano un rimprovero all'onorevole mio Collega il Senatore Cadorna di essersi troppo trattenuto in questa discussione generale, ed all'onorevolissimo signor Presidente di averglielo permesso, ben sapendo egli che il mio rispetto verso di lui non ha pari che nell'alta stima che gli professo: solo volli spiegare al Senato il motivo per cui io procurerò di essere il più conciso che mi sarà possibile.

I maggiori appunti che fa la maggioranza dell'Ufficio Centrale e che veniva svolgendo il Senatore Cadorna sono contro l'articolo primo del progetto per cui si propone di attribuire alla giurisdizione dei giudici di mandamento le cause correzionali per i delitti minimi che non importano una pena maggiore di 6 mesi di carcere ed una multa di lire mille.

Si comincia ad osservare che non sia sufficientemente giustificato il bisogno di questa riforma al Codice di procedura e che se può esservi necessità di qualche provvedimento nei tribunali delle provincie napoletane e siciliane deve proporsi un temperamento provvisorio per quelle provincie.

Credo anch'io che se il motivo su cui è fondata la proposta della disposizione di questo primo articolo riflettesse unicamente un bisogno temporaneo, ed in alcune provincie, non sarebbe il caso per ciò di proporre una deroga al Codice per tutte le altre provincie.

Ma, Signori, l'onorevole signor Ministro ha constatato questa supposizione. Egli ha detto che là dove questo bisogno si fa maggiormente sentire sono è vero le provincie napoletane e siciliane, ma che lo stesso bisogno v'è pure nelle altre provincie del Regno. Che d'altronde la necessità del proposto è anche altamente richiesta pel miglior andamento della giustizia e per ragioni di economia a pro della finanza dello Stato; e questi motivi furono bensì contrastati dall'onorevole Cadorna ma non furono punto esclusi perchè il signor Ministro li ha giustificati colla scienza e coi fatti.

Si è poi quivi di nuovo ripetuto che nell'attribuire

ai giudici di mandamento la competenza pei delitti minimi si sconvolge quasi tutto il sistema dei giudizi penali e che il Codice di procedura venga modificato in una gran quantità di articoli.

Ma quanto al preteso sconvolgimento ho già detto che non è che un'allegazione priva di valore. Rispetto poi alla modificazione di quei tanti articoli del Codice, io l'ammetterò, se così piace agli avversarii, ma che perciò? Che importa che vari articoli del Codice siano modificati se non ridonda un vero danno, un inconveniente di sorta?

Ma badate, si dice, che con attribuire ai giudici di mandamento la competenza per i reati correzionali sino alla pena di sei mesi di carcere, prescrivete per questi reati la procedura che dinanzi ai giudici di mandamento è seguitata per le cause contravvenzionali e con ciò scemate le garanzie dell'accusato e dell'azione penale.

Ma io non ammetto che la procedura più semplice che si seguita per le contravvenzioni menomi le garanzie. Qual è la procedura stabilita per queste cause? È la procedura della citazione diretta ad udienza fissa. Ora è appunto questa procedura che è singolarmente raccomandata pei reati correzionali e che è seguitata dai più sperimentati funzionari del Pubblico Ministero.

Non mi dilungo su questo argomento perchè io sono persuaso di avere per consenzienti tutti quanti i magistrati che sono in Senato.

Dirò solo che opportunamente avvertiva il signor Ministro che, se la citazione diretta può avere qualche inconveniente ed incontrare qualche ostacolo quando il processo non è istruito nel luogo in cui è accaduto il reato, non ne può mai avere veruno allorchè il giudizio ha luogo laddove fu commesso il reato, ed a poca distanza, perchè, ove all'udienza possa risultare qualche imperfezione, o perchè siasi omessa la citazione di un testimone o per altro motivo, si può riparare nell'udienza stessa o rinviando all'indomani.

Ma, si dice, i giudici di mandamento in alcuni luoghi non saranno capaci, in altri saranno capaci ma non potranno accudire alle maggiori occupazioni che loro addossate.

Vi sarà difficoltà nell'avere chi adempia all'ufficio di Pubblico Ministero, ve ne sarà pure per la difesa. Non vi saranno le carceri necessarie, mancherà perfino la forza per custodire gli accusati e per la polizia delle udienze.

Signori, tutte queste supposizioni sono timori panici in parte già egregiamente combattuti dal signor Ministro, ed in parte saranno anche esclusi dagli emendamenti che il mio collega Vacca ed io abbiamo già enunciati.

Aggiungerò solo, quanto alla capacità, che col Codice di procedura civile del 1859 si attribul ai giudici di mandamento la cognizione di tutte le cause civili si reali che personali o miste, di possessione o di rivendicazione sino al valore di lire mille. Non mancarono

allora quelli che temettero che i giudici di mandamento non fossero pari alla estensione della competenza che veniva per essi sancita.

Eppure, o Signori, l'esperienza ha provato il contrario; i giudici di mandamento dappertutto adempiono alle loro attribuzioni, senza inconveniente di sorta.

Così avverrà di quelle assai meno difficili che loro reca il progetto in discussione.

Aggiungerò anche in ordine al timore che in alcuni mandamenti i giudici sieno troppo sovraccarichi di lavoro, che a questo inconveniente parziale si potrà riparare o con nomina di vice-giudici o con applicazione di alcuni uditori, come già si pratica ora.

Quanto al difetto delle carceri è da notarsi in primo luogo che per i reati minimi si fa luogo raramente alla cattura: d'altra parte poi la minoranza dell'Ufficio Centrale per rimuovere ogni titubanza e per motivo di umanità e di alta opportunità che svilupperemo nella discussione degli articoli, vi propone di abolire affatto l'arresto preventivo per questi delitti minimi.

Io egual modo togliamo la temuta difficoltà per l'ufficio del Pubblico Ministero e della difesa, cioè: proponendo analoghi emendamenti all'articolo 4 relativo all'articolo 1.

Senatore Cadorna. La proporranno questa modificazione.

Senatore De Foresta. Sento che mi si dice che la proporremo perchè la minoranza non aveva il diritto di fare proposte a nome dell'Ufficio.

Ammetto l'osservazione ed invece di dire: abbiamo proposto, mi correggo e dico: proporremo. La conseguenza sarà sempre la stessa.

Da ultimo si reca in dubbio nei giudici di mandamento il coraggio necessario per adempiere al loro ufficio in alcuni casi, ove si tratti di delitti commessi da facinorosi o da persone potenti.

Ma questo sarebbe un torto che si farebbe a questi benemeriti magistrati, che certamente non lo meritano.

D'altronde non bisogna dimenticare che si tratta di reati minimi o di non grave importanza e che in ogni caso tanto il Ministero Pubblico quanto l'accusato hanno il rimedio dell'appello.

Non ne dico di più perchè avrò campo di ritornare su questi argomenti nella discussione degli articoli.

Passo ora agli appunti fatti agli articoli secondo e terzo.

Anche contro questi articoli si è fatta molta censura; si dice che obbligando i giudici di mandamento a procedere all'istruzione per tutti i reati sino a tanto che l'istruttore richiami gli atti, non solo si deroga al principio stabilito nell'articolo 81 del Codice di procedura penale, in cui è stabilito che la istruzione delle cause spetta al giudice istruttore, ma si sconvolge il sistema del Codice di procedura e si modificano molti articoli del Codice stesso.

Quanto alle modificazioni di vari articoli del Codice, ripeterò la risposta che ho già data varie volte: sia pur

vera questa modificazione, non perciò deve respingersi la disposizione se è buona.

Riguardo poi al preteso sconvolgimento per verità io non so vederlo.

I giudici di mandamento fanno ora i primi atti di istruzione, poi li continuano se ne sono delegati dall'istruttore, e lo sono quasi sempre.

D'ora in poi li faranno come delegati per virtù della legge, sino a che l'istruttore richiami gli atti. Dov'è lo sconvolgimento? Dove sono quei grandi inconvenienti che si temono?

L'articolo 81 lascia facoltà agli istruttori di delegare, quando lo stimino, i giudici di mandamento; ciò che propone ora l'articolo non è che il risparmio dell'invio e del rinvio dei processi, cioè di un atto che è superfluo.

E notate, o Signori, che in pratica poi ella è cosa costante che poche sono le cause penali che non siano istruite dai giudici di mandamento. Quando il giudice d'istruzione riceve notizia di un reato e quando ha ricevuti i primi atti, li esamina e per lo più delega tosto i giudici di mandamento; e questo non solo quando la istruzione si fa fuori della loro residenza, ma talvolta anche quando ha luogo nella città stessa ove risiedono.

Dunque ciò che vi si propone ora non cambia nulla nella realtà del fatto: provvede anzi meglio, primieramente perchè toglie la necessità dell'invio e rinvio del processo e una interruzione nell'aprirsi del processo, quando è più necessario che si proceda celeramente; ed in secondo luogo perchè toglie affatto al giudice istruttore la facoltà di delegare nella sua residenza, salvo il caso di positivo impedimento, quando che ora può delegare per gravi motivi, dei quali al postutto è giudice egli stesso.

Invece adunque di allargare la facoltà di far seguire l'istruzione dei giudici di mandamento, la regola meglio nell'interesse della giustizia e la restringe, togliendo qualunque adito all'abuso della delegazione.

Ma, si dice, è sempre utile che gli atti siano trasmessi al giudice d'istruzione onde faccia la delegazione, perchè così egli vede il processo, la natura sua, e può quindi dare all'uopo le sue direzioni ai giudici. Nel fatto non so quanto ciò sia vero: non voglio però cercarlo. Mi basta il dire che l'istruttore ed il Pubblico Ministero conosceranno ugualmente il rapporto che devono ricevere, e che nulla impedirà che dieno le direzioni opportune, chiamando anche all'uopo, se lo vogliono, il processo medesimo.

Avvertirà inoltre l'onorevole preopinante che le istruzioni di cui parla l'articolo 81 del Codice non sono date ai giudici che procedono all'istruzione ordinaria, ma sibbene per gli atti speciali per quali sono essi commessi, o si richiedono altri istruttori o giudici fuori del distretto, al che nulla si cambia col presente progetto di legge.

Nulla dirò poi riguardo alla minore capacità dei giu-

dici di mandamento per fare l'istruzione che l'art. 81 affida agli istruttori; imperocchè ho già risposto a questo obbietto accennando a ciò che si fa in pratica; se i giudici di mandamento sono capaci per istruire come delegati, non vedo perchè non saranno essendo direttamente incaricati della legge.

Ma, si dice, se ve ne ha alcuno meno capace, l'istruttore non lo delegherà.

Ebbene, io ripeto, in quel caso stesso l'istruttore richiamerà subito il processo.

Nulla dirò poi quanto al timore che si violi il segreto, perchè per verità non so come la delegazione possa ovviare a questo timore, che è d'altronde infondato sia che si proceda dal giudice sia che si proceda dall'istruttore.

Seguitando a chiamare a rassegna tutte le disposizioni del progetto, l'onorevole Senatore Cadorna non dimenticò l'articolo 6, e, come al solito anche questo articolo è accusato di modificarne una gran quantità del Codice e di sconvolgerne eziandio in questa parte le disposizioni.

Tralascio questo rimprovero perchè ne ho già fatto giustizia più volte, e vengo agli altri appunti.

Private, ci si dice poi, gli accusati del beneficio dell'opposizione alle sentenze contumaciali in materia correzionale.

Ma, o Signori, io credevo che almeno in questa parte il progetto del Ministero avrebbe trovato grazia presso la maggioranza dell'Ufficio Centrale, poichè arreca un vero miglioramento, sentito e desiderato da tutti.

E difatti, a che serve l'opposizione quando vi è la via dell'appello?

A nient'altro che a dar agio al colpevole di prolungare la causa e di ritardare la pena meritata. Se è un accusato innocente che fu condannato in contumacia egli prenderà la via più breve per far riconoscere la sua innocenza, ed andrà tosto in appello, tanto più che nel giudizio di appello può fare le prove che non abbia fatte in primo giudizio.

Ma, si dice, badate che colla seconda parte dell'articolo si abolisce il giudizio di opposizione anche nel caso che la contumacia abbia avuto luogo nel giudizio di appello.

È vero, ma io non comprendo, come l'appellante possa lagnarsene. Persino nei giudizi civili, se l'appellante si rende contumace, l'appello si considera come deserto e la sentenza passa in giudicato, perchè si presume che l'appellante stesso ne abbia riconosciuta la giustizia.

Ma, si dirà, intanto se vi sono 2 contumacie successive, una in primo giudizio, un'altra in appello, l'accusato sarà irrevocabilmente condannato senza essere mai stato sentito. In primo luogo mi sia lecito di osservare che appena può concepirsi questo caso, il quale sarà rarissimo. In secondo luogo è da avvertirsi che

nelle materie penali, nelle correzionali in ispecie, mai si condanna per la sola pena della contumacia. L'istruzione o orale all'udienza o scritta è sempre richiesta ed ha sempre luogo, nè mai si profereisce una condanna qualunque se non risulta della colpeabilità dell'accusato. Quindi ben può credersi che se questo non si presenta nè in primo giudizio nè in appello dopo avere egli stesso appellato, si è perchè non solo per testimonianza della propria coscienza ma anche pel risultato delle prove, valutate dal giudice o dal tribunale egli si è persuaso della inutilità di tentare un'altra volta lo sperimento del giudizio.

Voci. A domani...

Senatore De Foresta. Ho ancora a discutere gli appunti ai rimanenti articoli, ed essendo impossibile che io termini il mio discorso in questa seduta stante l'ora tarda, pregherei perciò il Senato a voler rinviare il seguito a domani.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Domando al Senato la permissione di fargli una proposta, che sarebbe di portare domani all'ordine del giorno un progetto di legge di cui è stata distribuita la relazione oggi in questa seduta, mercè della sollecitudine dell'Ufficio Centrale e particolarmente del suo Relatore. Si metterebbe in primo luogo all'ordine del giorno di domani questo progetto che riflette la proroga del limite per la presentazione dei titoli di rendita pel cambio; siccome questo limite scade nel

corrente mese, credo sarebbe urgente di votare questo progetto.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assenziente a che domani nel principio della seduta venga in primo luogo in discussione questo progetto, e che dopo si continui la discussione generale che si è da 3 giorni intrapresa.

La parola è al signor Guardasigilli.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera elettiva intorno all'arresto personale. Siccome questo progetto era già stato votato dal Senato, così pregherei il Senato stesso di mandarlo all'Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene e che fece le sue conclusioni.

Presidente. Do atto al sig. Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto.

Il signor Ministro avverte che sarebbe conveniente al rimandasse a quello stesso Ufficio Centrale che già se ne è occupato; se non vi è osservazione in contrario, tengo il Senato per assenziente, e lo trasmetto all'Ufficio Centrale che se ne occupò già l'altra volta.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

LXXV.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggio — Approvazione di un progetto di legge per la proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio — Reclamo del Senatore Martinengo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Rettifica di un errore tipografico fatta dal Senatore Regis (Relatore) — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Discorso del Senatore De Foresta in continuazione di quello di ieri — Comunicazione di alcuni documenti relativi al progetto in discussione del Ministro Guardasigilli — Discorso del Senatore Pinelli contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

e N. 3424. Alcuni elettori di Torino, in numero di 41, domandano che nella legge sulle pensioni degli impiegati civili non venga ammessa la disposizione introdotta dalla Camera elettiva, che dichiara esenti da sequestro le pensioni e gli stipendi degli impiegati, o quanto meno sia specificato che tale disposizione non sarà per colpire i sequestri esistenti. »

Presidente. Fa omaggio al Senato il signor Rosario Selva di un suo racconto che ha per titolo: *Angiola e Maso o la Leva.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PROROGA
ALLA PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RENDITA
PER IL LORO CAMBIO.

(Vedi Atti del Senato N. 6 ter)

Presidente. In conformità della risoluzione presa ieri dal Senato, si verrà in primo luogo alla discussione del progetto di legge relativo alla proroga per la presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra.)

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Senatore **Regis, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo Gio.** Colgo l'occasione che il Senato si occupa del presente progetto di legge relativo al debito pubblico, per pregare il signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler ricordare al suo collega il Mi-

nistro delle Finanze, che non trovasi qui presente, il debito pubblico della Lombardia del 1848, sul quale il Senato o fu trattenuto in una sua passata seduta, in cui l'onor. Senatore Lanzi rammentò al Presidente del Consiglio questo medesimo oggetto.

Il Presidente del Consiglio rispondeva in allora che di quest'affare si occupava e che anzi la pratica stava sul suo tavolo allo scopo appunto di maturare la cosa.

Passarono già vari mesi senza che alcun progetto sia stato presentato; gliene faccio memoria perchè la Lombardia aspetta quest'atto di pura e mera giustizia, in quanto che il prestito fatto nel 1848 ha certamente titoli per essere iscritto sul Gran libro del debito pubblico. Anzi direi che ha titoli maggiori di ogni altro, perchè fu fatto per il risorgimento e per la indipendenza del nostro paese.

Spero che il Ministro di Grazia e Giustizia vorrà essere mio interprete presso il Ministro delle Finanze a questo riguardo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Senato non ignora che il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, è per un'importante e grave discussione trattenuto in altro recinto; non tralascierò dal mio canto di fare noto al Ministro delle Finanze il desiderio espresso dal Senatore Martinengo.

Presidente. La parola spetta al Senatore Regis, Relatore.

Senatore Regis, Relatore. Credo opportuno indirare al Senato un errore materiale di stampa occorso nella relazione, pag. 3, linea 6; errore che non influisce punto sulla sostanza della legge, ma pure è necessario che si rettificchi, perchè si tratta di un fatto che vuol essere conosciuto dal pubblico con tutta precisione.

Ivi è detto:

« Giova poi avvertire che oggidì li restanti titoli antichi da cambiarsi coi nuovi non portano più, secondo le avute notizie, che una rendita di lire 420 mila sovra 24 milioni della massa totale. »

Ora devasi mettere 94 milioni invece di 24.

Presidente. Si terrà conto di questa rettificazione di cifre indicata dal signor Relatore.

Siccome nessun altro ha domandato la parola per la discussione generale, io passerò senz'altro alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. Sono convalidati i Reali decreti 11 gennaio e 11 agosto 1863 distinti coi numeri 1107 e 1410, con i quali i possessori di titoli di rendita non cambiati in rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862 furono abilitati a presentarli a tutto il 10 febbraio e quindi a tutto il mese di settembre 1863. »

(Approvato.)

« Art. 2. Un nuovo termine a tutto il mese di marzo 1864 è concesso al suddetto fine. »

(Approvato.)

Se non c'è osservazione in contrario, si rimanderà lo squittinio segreto ad un'ora un po' più inoltrata della seduta, e frattanto darò la parola al signor Senatore

De Foresta, il quale se l'era riservata per continuare il suo discorso sul progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e per modificazioni al Codice di procedura penale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Signori Senatori!

Nella seduta di ieri, esaminando le speciali e parziali obiezioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale agli articoli del progetto di legge in discussione, io era giunto a quelle concernenti all'articolo 7; il Senato consentendo continuerò il mio discorso senz'altri preliminari.

L'articolo 7 del progetto del Ministero dichiara che le sentenze dei giudici di mandamento non saranno appellabili quando non contengano una condanna ad ammenda maggiore di lire 30.

L'onorevole Senatore Cadorna dichiarava ieri che egli non faceva obiezione a questa disposizione, non essendo grave, soggiungeva, la differenza tra 20 e 30 lire; ma però egli notava una grande incongruenza, secondo lui, derivante da questa disposizione combinata con quella dell'articolo primo, la quale attribuisce ai giudici di mandamento la cognizione dei delitti minimi sino a 6 mesi di carcere, ed alla multa di L. 1000.

Egli diceva, dalla combinazione di questi due articoli risulterà che mentre le sentenze dei giudici di mandamento nelle materie correzionali non saranno appellabili se non contengono una condanna ad un'ammenda maggiore di L. 30, le sentenze che pronunzieranno i giudici di mandamento nei delitti minimi punibili con una multa fino a L. 1000, saranno tutte appellabili benchè l'articolo 390 del Codice di procedura penale dichiara che le sentenze dei tribunali in materia correzionale non sono appellabili quando vengono pronunciate per un reato punibile con una pena pecuniaria minore di L. 300; cosicchè mentre si restringe la via dell'appello per le sentenze pronunciate nella materia correzionale, si allarga riguardo ai delitti minimi per quali le sentenze dei tribunali non erano appellabili, salvo che si trattasse di un reato portante una multa maggiore di L. 300; e quindi il signor Ministro che voleva diminuire gli appelli, li avrebbe senza avvedersene accresciuti.

E dopo queste osservazioni egli esclamava: Ecco dove si giunge quando si propongono modificazioni parziali ai Codici senza avere ben ponderate ed esaminate tutte le conseguenze che ne derivano!

Io risponderò anzi tutto all'obiezione fatta dall'ono-

revoles preopinante e dopo lo pregherei di permettermi a mia volta un'altra esclamazione.

Io non so quale sia stato il pensiero del signor Ministro nel proporre la disposizione dell'articolo 7, quello che so, si è, che non vedo nelle conseguenze che additava l'onorevole Senatore Cadorna veruna incongruenza; anzi trovo l'applicazione di un principio logico e legale.

E difatti, da che dalle sentenze dei tribunali correctionali non vi è appello alla Corte salvo si tratti di reati punibili con una pena maggiore di L. 300 di multa, non ne segue che lo stesso principio debba mantenersi per le sentenze che per gli stessi reati vengono pronunciate non più da tribunali collegiali, ma da un giudice unico, cioè dal giudice di mandamento.

Quindi è un errore il voler paragonare le sentenze che i giudici di mandamento pronunciano ora nelle cause di semplice contravvenzione a quelle che pronunciarono a termini dell'art. 1 del progetto nei delitti minimi.

Per le prime stia pure l'appellabilità limitata come è, accrescendo anzi il limite da lire 20 a lire 30; le altre poi cioè quando i giudici le proferiscono come surrogati ai tribunali sieno sempre appellabili ai tribunali medesimi, perchè altra è l'importanza di un giudizio di contravvenzione, ed altra quella di un giudizio correctionale per minima che sia la pena colla quale è punito.

Parmi che la cosa sia evidente, ed a mia volta dirò: ecco dove si giunge quando si esamina un progetto di legge con opinioni preconcepite benchè leali e conscienciose.

Verrebbero ora gli articoli 10, 11, 12 e 13. Ma intorno ad essi la minoranza dell'Ufficio Centrale è d'accordo colla maggioranza ed è essa pur lieta che l'onorevole signor Guardasigilli abbia già nei suoi discorsi manifestato l'intenzione di non insistere a chiedere la approvazione delle disposizioni contenute in questi articoli, riservandosi solo di farne oggetto di studio e di proposte nella revisione generale del Codice di procedura penale, ed io mi asterrò impertanto da qualunque osservazione in proposito.

Passo quindi all'articolo 14 concernente le nullità per vizi di forma nei giudizi penali.

Intorno a questo articolo si fa il solito rimprovero che colla disposizione in esso proposta ne vengano modificate parecchie del Codice di procedura penale, al qual rimprovero ho già più volte risposto dicendo che il riuscire alcune disposizioni del Codice più o meno modificate con quelle di questo schema di legge non può essere motivo per respingere, se tali modificazioni non rechino danno nè all'economia del Codice stesso nè all'ordine ed alle garanzie dei giudizi penali, e dopo questo solito rimprovero si afferma che la disposizione contenuta in esso articolo pregiudichi tanto l'accusato quanto il Ministero Pubblico nel dritto di ricorrere in Cassazione.

Ma ciò, o Signori, è pure un errore perchè tanto lo accusato quanto il Pubblico Ministero se vogliono ricorrere in Cassazione non hanno che a farne espressa riserva e non lasciare che col loro silenzio la nullità per vizio di forma s'intende sanata.

Ma come farà l'accusato che fu contumace?

La risposta è semplice: se fu contumace in primo giudizio, appellerà ed opporrà la nullità nel ricorso di appello come poteva opporla nel ricorso di opposizione. Se poi fu contumace in appello, allora egli opporrà la nullità ricorrendo in Cassazione, giacchè se non fu presente al giudizio, non si potrà dire che abbia sanata la nullità col suo silenzio.

Questa almeno è la mia opinione, e quando saremo alla discussione degli articoli, per mio conto, non mi opporrò a che si aggiunga, se si vuole, qualche spiegazione onde non possa esservi dubbio nell'applicazione di questa disposizione.

Intanto mi sia lecito di osservare che essa, lungi di meritare censura, deve essere accolta con favore, poichè tende a risecare gli incidenti e gli appigli di cui si fa talvolta abuso nei giudizi penali.

La minoranza dell'Ufficio Centrale è pur d'accordo colla maggioranza intorno all'art. 15.

In principio teorico, senza voler disconoscere il valore scientifico delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Guardasigilli, io credo che l'azione penale deve sempre essere indipendente dalla volontà delle parti e che non sia necessaria la loro querela quand'anche si tratti di reati di offesa privata, salvo che sia altrimenti consigliato da un grande interesse sociale; ed in ciò consento pienamente coll'onorevole Senatore Cadorna, benchè uguale non sia forse intieramente l'opinione dell'onorevole collega il Senatore Vacca.

Io non mi estenderò molto in questo momento a svolgere questa grave questione, perchè essa ritornerà nella discussione degli articoli.

Ma se consento in ciò coll'onorevole preopinante, non posso non dolermi della sua osservazione circa l'articolo 16, che la minoranza ha accettato ed anzi ampliato.

È di fatto, certamente senza spiacevole intenzione, le sue parole potrebbero lasciar credere che egli abbia voluto accusarci di essere meno curanti della repressione dei reati contro i costumi ed il pudore, la qual cosa è altrettanto contraria alle nostre intenzioni, quanto allo scopo della disposizione che si propone in questo articolo.

Se l'onorevole signor Guardasigilli propone nell'articolo 16 che per procedere nei casi previsti nell'articolo 16 sia necessaria la querela della parte offesa, si è appunto per l'applicazione del gran principio dell'interesse sociale cui rendeva omaggio il Senatore Cadorna.

Ma, egli diceva, comprendo che quando si tratta di procedere in via penale pel reato di adulterio non si eserciti l'azione pubblica senza la querela del marito,

perchè diversamente si attaccherebbe la famiglia, si accrescerebbe il danno alla parte offesa colla pubblicità che si darebbe al fatto che può essere suo interesse e sua volontà che rimanga celato.

Ma, Signori, se non questo stesso motivo un altro non men rispettabile e di grande interesse sociale può consigliare che non si eserciti l'azione penale negli altri casi previsti nell'articolo del progetto del quale ragioniamo.

Una profonda discussione intorno a questo argomento sarebbe ora prematura; la minoranza dell'Ufficio Centrale non rifuggerà di farla a suo tempo.

Per ora mi sia lecito di osservare che vari Codici d'Italia, e tra cui specialmente il Codice penale Parmense, non contemplano nè il reato di libidine contro natura nè quello d'incesto, appunto perchè in questi fatti è più grande il danno sociale che deriva dalla pubblicità e dallo scandalo del processo che quello che è conseguenza del fatto medesimo e che il Codice penale stesso del 1859 nell'articolo 425 non permette lo esercizio dell'azione pubblica pel reato di libidine contro natura che allorquando siavi violenza, scandalo o querela della parte.

Io non ne dirò di più per ora perchè, come diceva il preopinante stesso, queste considerazioni si sentono più agevolmente che non si dimostrano.

Quivi termina la critica parziale che l'onorevole Senatore Cadorna veniva facendo ai diversi articoli che compongono il progetto in discussione.

Non sarà sfuggito al Senato che non vennero appuntati parecchi articoli del progetto medesimo.

Io comprendo questo silenzio intorno agli articoli che sono la conseguenza di quelli che vennero impugnati. Ma non posso a meno di osservare che il silenzio agli articoli 8, 9, 18, 19, 21 e 22 quando si sono passati in rassegna tutti gli altri, prova che nel detto progetto che è tanto oppugnato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, vi è pur qualche cosa di buono, e che con ragione pertanto la minoranza opina che si passi alla discussione degli articoli, e non si accetti la proposta della maggioranza di respingerlo in massa.

Fra gli articoli non impugnati specialmente noto che vi è l'ottavo il quale contiene una disposizione che non solo è intrinsecamente buona ma soddisfa ad un desiderio da lungo tempo sentito ed espresso, quello cioè d'impedire l'abuso che si fa d'incidenti e di appelli dalle sentenze interlocutorie che vengono proferte, la quale disposizione perciò la maggioranza dell'Ufficio Centrale non avrebbe potuto colla menoma speranza di successo criticare.

Senatore **Castelli Edoardo**. Non ho voluto criticare.

Senatore **De Foresta**. Dicasi pure non ha voluto criticare.

Io pongo fine per ora alle mie osservazioni, ma prima chiedo il permesso al Senato di aprirgli intiero l'animo mio intorno a questo progetto di legge.

Ad opinare in modo diverso della maggioranza dell'Ufficio Centrale, io fui condotto insieme al mio collega il Senatore Vacca pel motivi che sono venuto esponendo, ma ebbi poi in particolare un altro motivo grave e politico, che confesserò schiettamente.

Questo motivo politico non è il timore di una collisione tra i due rami del Parlamento, non il timore che il Governo si trovi in questa quistione tra la Camera che vuole e il Senato che non vuole; io so che queste cose si possono, anzi si debbono pensare, ma che non è stile parlamentare di dirlo da questi stalli; non è questo il motivo di cui voglio parlare, è un altro di diversa e ben maggiore importanza.

Signori, noi tutti bramiamo ardentemente che giunga il momento in cui l'unità d'Italia non sia soltanto un vincolo indestruttibile, politico come lo è, ma ben anche realtà nella pratica applicazione.

Goveranno ad affrettare questo momento il glorioso e valoroso nostro esercito che si raccoglie da tutte le provincie, goveranno le strade ferrate, goveranno le leggi amministrative, economiche e finanziarie, goverà molto la revisione generale di tutti i codici e la loro applicazione a tutte le provincie; ma vi è ancora qualche altra cosa che goverà più di tutte quelle che ho accennate, e qual è?

È la concordia fra tutti i cittadini.

In Francia, o Signori, quando si diede mano alla elaborazione dei codici, si ebbe in mira questa necessità della concordia tra tutte le provincie, e si procurò di contrariare il meno possibile gli usi delle medesime.

Date mano a quei codici, e specialmente al Codice civile, e vedrete che in varie parti è una continua transazione e conciliazione tra il diritto scritto e il diritto consuetudinario delle varie provincie.

Ora, o Signori, io non dirò che la competenza dei giudici di mandamento nei delitti minimi esiste in Inghilterra, in Svizzera, a Malta, come lo asseriva il signor Ministro, perchè l'onorevole Senatore Cadorna non vuole che si faccia paragone tra quei paesi e l'Italia, ma dirò che esisteva appunto nella Lombardia, in tutta l'Emilia, negli ex-Stati Pontifici, nelle provincie napoletane e siciliane e che esiste ancora oggigiorno nella Toscana. Aggiungerò ancora, o Signori, che io stesso posso attestare che nel distretto della Corte d'appello che ho l'onore di presiedere, la competenza dei giudici locali nei delitti minimi ha lasciato vivo desiderio di sé. Ricorderò inoltre ciò che riferiva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia intorno al desiderio espresso nella Camera dei Deputati, sebbene io sappia che gli atti di un ramo del Parlamento non devono influire sulle deliberazioni dell'altro, nè credo che il Senato debba prendere norma per le sue deliberazioni da quanto si faccia o si pensi in altro recinto, ma perchè, quando trattandosi dell'accertamento di un fatto come questo, di stabilire cioè il desiderio che vi ha generalmente nelle altre provincie che si restituisca ai giudici di man-

damento una parte delle attribuzioni che avevano per la repressione dei reati minimi, non si può avere una migliore testimonianza di quella dei rappresentanti legali delle provincie stesse, i quali sedono in Parlamento.

Ripeto adunque che è un fatto incontestabile che ciò che a questo riguardo è proposto in questo progetto di legge esisteva in tutta l'Italia, meno nelle antiche provincie, prima del Codice penale del 1859 che è ora in vigore in tutto lo Stato, salvo nella Toscana, e che si desidera generalmente che siavi ripristinato.

Ciò essendo, sarebbe egli giusto, sarebbe prudente e politico che si contrastasse a quel desiderio solo per non turbare l'armonia, come si dice, del detto Codice? Sovra 22 milioni di cittadini il desiderio di 17 milioni meriterebbe in ogni caso una seria attenzione. Io non ne dirò di più. Il Senato ha dato in ogni occasione prove luminose dell'alto suo senno politico, del suo spirito di concordia. Io credo che mi basti avergli rassegnato questo mio pensiero, il quale però dichiaro altamente che non diminuisce nulla alla mia profonda e sincera convinzione che se il progetto che è in discussione può essere migliorato nella discussione degli articoli, non potrebbe respingersi senza danno non solo alle finanze dello Stato, ma più di tutto all'amministrazione della giustizia penale.

Ora non ho più che a dire una parola per rettificare un errore nel quale nel principio del suo discorso è caduto l'onorevole Senatore Cadorna.

Egli disse che la prima volta in cui questo progetto venne presentato diviso in due, gli Uffici che furono nominati per esaminarlo e che a tal uopo crederono di riunirsi in un solo furono concordi di respingerli entrambi.

Senatore Cadorna. Non ho detto questo.....

Senatore De Foresta. Parmi che dicesse che non fecero buon viso a tali progetti, ciò che suona lo stesso.

Senatore Cadorna. Questa è tutt'altra cosa.

Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore Cadorna ha potuto cadere in quest'errore perchè egli non faceva parte dei primi Uffici Centrali; ma posso assicurare lui ed il Senato che la maggioranza dei due Uffici riuniti fu per accettarli entrambi in massima salvo a modificarli nell'ulteriore discussione degli articoli.

L'Ufficio per la legge sulla competenza dei giudici di mandamento era composto dei Senatori De Foresta, Arnulfo, E. Castelli, Vacca e Siotto-Pintor, e l'altro per le modificazioni al Codice di procedura penale era composto dei Senatori De Foresta, Quaranta, Siotto-Pintor, Arnulfo, Vigliani; si pronunziarono per l'accettazione dei due progetti in massima come ho già detto, chi ha in questo momento l'onore di parlare e gli onorevoli Senatori Vigliani, Vacca e Quaranta.

Quando poi ritirati i due primi progetti si è surrogato l'attuale e si è nominato dagli Uffici del Senato

un solo Ufficio Centrale che riuscì composto dei Senatori R. Castelli, Galvagno, Cadorna, Vacca e quello che ha la parola, li due membri della maggioranza dei due Uffici riuniti, cioè il Senatore Vacca ed io ci trovammo in minoranza, ma mantenemmo la prima nostra opinione.

Io spero perciò che nella discussione degli articoli potremo ravvicinarci con mutue concessioni, di cui l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ci ha già dato l'esempio colle dichiarazioni fatte nel suo luminoso discorso e che potremo presentare all'approvazione del Senato un progetto che anche tenendo conto delle obiezioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale possa raggiungere lo scopo che si propone il signor Ministro, quello cioè di soddisfare senza aumento di spese alle esigenze dell'amministrazione della giustizia penale.

Questo è, o Signori, il voto della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Pinelli a cui spetterebbe, io credo sia meglio passare allo squittinio segreto sul progetto di legge relativo alla proroga alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Dopo lo squittinio segreto darò la parola all'onorevole signor Guardasigilli e poi al signor Senatore Pinelli.

Ora si procede all'appello nominale.

Prego i signori Senatori di voler rimanere nell'aula per la continuazione della discussione della legge attuale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	86
Favorevoli	94
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Si riprende la discussione sul progetto di legge relativo alla competenze dei giudici di mandamento in materia penale.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel mio discorso di ieri l'altro io dissi che alla proposta di riforme che ora si stanno discutendo, era stato spinto dai voti e dai suggerimenti di molti magistrati delle antiche provincie e di altre del Regno.

L'onorevole Senatore Cadorna mise in dubbio, a quanto mi parve, l'esattezza di questa mia affermazione, ritenendo che forse questi rapporti riguardassero piuttosto il desiderio di una riforma generale che non di quelle che sono nella legge proposte. Per tale effetto io credo utile di deporre sul banco della presidenza tutti i rapporti che da molto tempo, e prima ancora che il Mi-

nistero avesse proposto questo disegno di legge, mi pervennero dalle varie magistrature del Regno.

Così l'onorevole Senatore Cadorna ed altri che ne avessero per avventura il desiderio, potranno convincersi dell'esattezza delle mie affermazioni, e da questi documenti attingere argomenti gravi e seri conformi alle opinioni che ho espresse.

Presidente. Questi documenti saranno immediatamente fatti passare all'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del presente progetto di legge.

La parola è al signor Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Signori, ho dato il mio voto testè senza esitanza alla legge che concerneva la nuova composizione delle Corti d'assise, parendomi che quelle variazioni potessero produrre agevolezze nel corso della giustizia senza troppo intaccare l'organismo giudiziario; io sarei lieto di potermi egualmente associare alle nuove proposte fatte dall'onorevole Guardasigilli o lo farei tanto più volentieri per la situazione speciale delle provincie meridionali, le quali hanno tanto diritto alla nostra sollecitudine; se non che le nuove riforme proposte sollevano gravi considerazioni.

Io ho ascoltato con attenzione la lucida ed accurata disamina che a nome dell'Ufficio Centrale presentava l'onorevole Senatore Cadorna.

Io non presumo di seguirlo in una via che ha percorso così luminosamente. Io non divido assolutamente l'idea che questo progetto non possa meritare di essere considerato anche nei singoli articoli. Da questo canto io convengo coll'oratore che mi ha preceduto immediatamente che un giudizio positivo, riciso non possa portarsi se non venendo alla discussione degli articoli; debbo però confessare che i ragionamenti così lucidamente esposti dall'onorevole Senatore Cadorna, ed i principii fatti valere desunti dall'intima natura del sistema giudiziario vigente, dalle conseguenze che le proposte innovazioni produrrebbero sopra le diverse parti componenti il Codice di procedura criminale hanno per me un grandissimo peso, e non ho difficoltà di dire che divido le sue opinioni in grandissima parte.

Ma il mio compito sarà più modesto ed io mi atterrò unicamente ad alcune questioni principali dalle quali mi pare che riulti l'economia del nuovo sistema che si vorrebbe introdurre: prenderò poscia argomento dalle considerazioni stesse fatte dall'onorevole preopinante, Senatore De Foresta, per gettare anche uno sguardo sulla situazione attuale sia della legislazione, sia dell'organamento giudiziario.

Concedetemi, o Signori, che io dica anzitutto due parole sulla forma nella quale ci vengono fatte queste proposte.

La codificazione è opera la quale dà un'impronta particolare alla legislazione come dà un andamento tutto proprio alla giurisprudenza. Vero è che nei paesi in cui la codificazione non è stata introdotta, o non così spinta come da noi, vi è luogo ad un sistema diverso in materia legislativa.

In Inghilterra i *bill* che si vincono in Parlamento sono proposte speciali sopra una data materia, ed io comprendo che in una natura tale di legislazione dopo che si è esaurito una serie di disposizioni colle quali si intende di provvedere al bisogno, si passi con una clausola generale ad abolire quanto prima esisteva; ma un diverso sistema si segue dove vi è una legislazione codificata. E così diversamente sempre pure si è proceduto presso di noi sino ad ora.

In questo stato di legislazione dopo essersi molto studiato a costruire un'opera che si riguarda come un tutto razionale ed ordinato in guisa che ogni parte è relativa all'altra, non si ammette che con una generica abrogazione quale è quella che noi troviamo nell'articolo finale della proposta di legge si venga a mettere in questione una infinità di disposizioni che più o meno ne possono rimanere colpite. Si seguita in questo sistema di legislazione un metodo affatto diverso, e si deve allora vedere precisamente in quale parte del Codice esista quella disposizione particolare cui debba rivolgersi quella riforma che s'intende di introdurre.

Aggiungasi che ciò è appunto quello che si è fatto nel promulgare nelle provincie napolitane il Codice penale e di procedura penale.

In tale occasione non si è seguito altro sistema che quello che si deve generalmente adottare in una legislazione codificata, e mentre con più o meno ragione si introdussero nel Codice delle variazioni parziali, si fecero in modo affatto diverso da quello che col progetto che si discute s'intenderebbe di adoperare; s'indicarono cioè precisamente le soppressioni, le aggiunte e variazioni che s'intendevano di fare ai singoli articoli del Codice.

Così nulla impedisce che, a cagion d'esempio, all'articolo 11 del Codice di procedura penale, che determina che i giudici di mandamento pronunzino sulle contravvenzioni punite con pena di polizia, si facesse un'addizione, con riferimento ai particolari articoli del Codice cui si volesse estendere la loro competenza.

O che, viceversa, nel Codice penale, in un tale articolo ove si stabilisce una pena correzionale si possa autorizzare l'applicazione di una pena di polizia, e quindi una competenza diversa dall'attuale.

Ma l'oratore della minoranza dell'Ufficio Centrale osservava come male s'impugnasse questo modo di variare la giurisprudenza, che si era fatto colla proposta dell'onorevole Guardasigilli.

Egli notava come fosse accaduto dappertutto, che dopo l'attuazione dei Codici che tuttavia si trovano in vigore, si facessero delle riforme parziali ai Codici stessi.

Egli vi citava a questo riguardo le riforme fatte in Francia e nel Belgio: egli aggiungeva che non era quasi passato un quinquennio nel Belgio che non si fossero variate alcune parti del Codice.

Ma quello che l'onorevole De Foresta avrebbe dovuto dirci è se esse intaccassero il sistema del Codice; e

esse non fossero piuttosto miglioramenti che deroghe parziali al Codice stesso.

Sicuramente che in linea di miglioramenti di una legislazione molte cose accadono che esigono un provvedimento secondo le circostanze dei tempi; ma intanto io non vedo che nè in Francia, nè nel Belgio si sia abbandonata quella distribuzione della giurisdizione penale per la quale ai tribunali collegiali è attribuita la giurisdizione correzionale, ed ai giudici locali non si danno che particolari attribuzioni.

Quando poi ciò si è fatto nel Belgio ed in Francia, io vedo essersi fatto non nel modo in cui si propone nell'attuale progetto di legge (ed è dove io pregherei il Senatore De Foresta a rivolgere la sua attenzione), ma si è fatto con quel sistema cui io accennava introducendo cioè articolo per articolo quelle variazioni, per cui ne venne ridotta la redazione a quella conformità in cui deve rimanere; in questa guisa si mantiene l'unità del sistema.

Ora se ciò si è fatto in Francia e nel Belgio in periodi non molto estesi, e che, secondo dice il Senatore De Foresta, non oltrepassarono il quinquennio, io lo pregherei di riflettere come ora siamo all'anno 1864 ed i Codici sono stati introdotti nel 1860, o nel 1861 nelle provincie in cui furono più tardi messi in attività: che in conseguenza è corso spazio sufficiente per una riforma, ma per una riforma fatta in modo regolare.

Ma l'onorevole Guardasigilli ci richiamava a gravi considerazioni; e per parlare di uno degli argomenti sui quali mi pare che egli abbia rivolta la sua investigazione, egli ci ha chiamati ad osservare l'andamento della giustizia durante il periodo del ventennio, se non erro, che ha preceduto l'attuazione del Codice odierno nelle provincie meridionali, ed a farne il confronto coll'andamento posteriore. In questo confronto egli faceva rilevare come immensa fosse la mole degli affari spediti in quelle giudicature, e poco o ben meno sollecito ne fosse il corso secondo l'ordinamento attuale.

Io confesso che non posso accettare una discussione sopra un così generico confronto.

Sicuramente se io vedessi che nonostante le disposizioni nuove fatte nei Codici attuali ne risultasse qualche sconcio, per cui mentre si è inteso di collocare nei tribunali collegiali, nei tribunali di circondario la prima base della giurisdizione, si vedesse che un gran numero di fatti sono ancora a carico dei giudici locali, che quest'organismo, insomma, non è stato bene calcolato, allora comprenderei che si potesse venire ad indurre qualche conseguenza da questo confronto; ma da che io conseguenza delle nuove ordinazioni la grande quantità d'affari si trova presso i tribunali collegiali, io non vedo che ne possa risultare una conseguenza a danno del sistema; come non credo che si possa dedurre una conseguenza assoluta da che la

spedizione di questi affari presso i giudici locali era più pronta.

Certamente quei giudici, i quali facevano per le medesime cause e da istruttori e da giudici, cumulavano funzioni tali per cui gli affari dovevano prendere un corso sollecito; questa però non è una prova assoluta, non è un argomento per dire che meglio fossero spediti in tale forma gli affari.

L'onorevole Guardasigilli richiamava quindi l'attenzione sopra il numero delle cause che furono pendenti nell'ultimo anno avanti il tribunale correzionale, ossia del circondario di Napoli, e sul numero di quelle che furono spedite, e citò a questo riguardo l'esposizione fatta nell'inaugurazione del corrente anno giuridico dal distinto magistrato che sostiene l'ufficio di Procuratore regio. Questo documento per buona sorte è anche a me giunto per spontanea cortesia di quel funzionario, che io ho imparato a stimare altamente in Torino. Io accettai di buon grado la discussione sopra questo documento, il quale mi pare di natura da poter veramente dare un soddisfacente argomento, mentre si tratta di un tribunale che esercita la sua giurisdizione sopra la popolatissima città di Napoli, attorno alla quale sta un raggio discreto di mandamenti.

Vediamo che cosa risulta dall'esposizione che si fa in questo documento; ecco come si fa a parlare quel degno magistrato, lamentando che la sollecitudine dei colleghi, ed in generale del tribunale non abbia potuto raggiungere un migliore risultato.

E qui io debbo dichiarare che io tengo come meritevoli dei maggiori elogi i magistrati delle Provincie Napoletane, i quali, niente sgomentandosi della mole immensa d'affari che loro toccarono in questo primo periodo dell'attuazione del nuovo ordine giudiziario, raddoppiarono di sforzi con quella alacrità di animo e di mente per cui si distinguono gli abitanti di quelle belle contrade.

Ma qual è dunque lo stato che ci dipingono queste pagine del signor Procuratore regio? « Non vi ha che un rimedio per far fronte ai bisogni del servizio, lasciare ai giudici di mandamento la cognizione dei più lievi delitti e chiamare l'attenzione sopra le espressioni, le quali possono anche avere un significato più o meno esteso « la giustizia seguirebbe più dappresso il delitto, ne guadagnerebbe l'erario, si disagierebbero meno i privati, imputati e testimoni spesso costretti a venire per reati leggerissimi da lontani paesi; si scemerebbe di molto il lavoro del tribunale e gli si aggiungerebbe decoro, essendo ora spesso obbligato a decidere di reati che, per quanta attinenza si abbiano coll'ordine pubblico, non valgono un istante del suo tempo e della sua attenzione. »

Ecco ora le cifre: « Al tribunale furono date a decidere nell'anno scorso 3686 cause delle quali 196 pendenti alla fine del 1862. » Prego di ritenere questa circostanza.... « ne ha giudicato in tutto 3442, restano a spedirsi sole 149 cause che riguardano 240 imputati,

dei quali non più di 24 in carcere. » Certamente se si pon mente alle frazi che prece lono, esse dimostrano un immenso dispiacere che la spedizione non sia stata ancora più celere; ma io domando se in buona fede si può parlare di un dissesto nell'andamento giudiziario, se si può citare come argomento delle difficoltà che incontra l'applicazione di un sistema, cotesto risultato che non eccede i limiti così modesti di un arretrato, che neppure può essere chiamato tale, ma piuttosto un andamento men rapido, e del quale solamente lo zelo dei magistrati poteva rammaricarsi; è un sapientissimo pensiero quello che la pena debba raggiungere il delitto al più presto; ma anche questi pensieri debbonsi naturalmente conciliare coll'andamento naturale delle cose, e non si può pensare che si sia molto discosti dallo scopo quando si è già giunti ad un tal grado di spedizione.

Si aggiunga poi che mentre si cita questo come uno dei più notevoli fatti, ve ne esiste un altro, il quale riesce assolutamente a conclusioni opposte; ed il fatto, a cui alludo, si è quello d'un' esperienza di molti anni nelle provincie dell'Italia superiore dove questo sistema, che attualmente si considera come sì poco praticabile, non ha mai, che io mi sappia, eccitato doglianza di sorta.

Io non parlo d'un paese vicino, dove è noto a tutti come i fatti della giustizia correzionale appunto formano il massimo contingente delle cause a spedirsi, che non son disseminate fra i giudici dei singoli cantoni, come si chiamano in Francia, ma al contrario radunati sotto la cognizione dei tribunali di circondario.

Se in fine avessi d'uopo di avvalorare queste mie considerazioni con un'autorità che non ammette replica, citerei quella dello stesso onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, il quale nella discussione, che testè si compiva colla votazione della legge per la nuova composizione delle Corti d'assise, appunto osservava come questi tribunali, col personale di cui sono composti, potevano bastare alla spedizione non solo degli affari proprii, ma prestare ancor la loro assistenza alle assise.

Infatti io credo che, se la sanzione del Re darà vigore a quella legge, potrà forse essere messa in esecuzione con una veramente impercettibile difficoltà nel personale necessario, talchè nei tribunali dipendenti dalla giurisdizione della Corte d'appello di Torino non si aspetti alcun aumento, e se parlasi dei tribunali che dipendono dalla Corte d'appello di Genova, non occorrerà che l'aumento d'un solo giudice su dieci tribunali.

Mi sembra che queste osservazioni possano rassicurare d'alquanto quelli che, giustamente apprezzando la sollecitudine dell'illustre Ministro per l'andamento regolare degli affari, sarebbero pronti ad entrare in un sistema di concessioni per variare quel sistema che attualmente esiste.

Io credo che effettivamente non si possa che ricor-

rere all'esperienza, ma non all'esperienza fatta per un breve periodo di tempo, ma bensì a quella che si è fatta per lungo tempo. Se poi debbo entrare nelle singole questioni le quali sono state man mano esaminate dagli onorevoli precipuanti, io restringerò il mio dire a quella competenza che si intende di accordare ai giudici di mandamento ed alle loro attribuzioni come istruttori, e qualche cosa dirò anche intorno alla nuova disposizione proposta circa il ricorso in Cassazione. Quanto alla giurisdizione che si attribuirebbe ai giudici di mandamento io non posso tralasciare di considerare alcune delle ragioni che venne adducendo l'onorevole Guardasigilli per istabilire l'attitudine dei giudici di mandamento alla conveniente spedizione degli affari dei quali si è tenuto ragionamento.

Egli ha citato a questo riguardo, e con esso va d'accordo l'onorevole oratore della minoranza dell'Ufficio Centrale, lo stato che esisteva nella maggior parte delle provincie italiane, dove giudicanti singoli e non tribunali collegiali esercitavano la giurisdizione penale. Che tale sia stata la condizione di quelle provincie è cosa abbastanza nota; ma che questa condizione sia tale da potersi ragionevolmente contrapporre alla istituzione di tribunali collegiali è ciò che per me sarà sempre un oggetto di dubbio, se pure una tale questione può presentare materia di dubbio.

La preferenza che si merita la giustizia collegiale su quella amministrata da un solo giudice è questione la quale fu largamente esaminata.

Essa ammette delle soluzioni diverse secondo la natura della giurisdizione, secondo la condizione politica e giuridica del paese.

Ma quello che il dottissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia certamente non ha d'uopo che io gli rammenti è come questi giudici unici i quali vediamo sedere nelle principali Corti di Inghilterra hanno tanto prestigio e tanta dignità appunto perchè seggono dove l'ordinamento stesso giudiziario è tale che conduce a togliere ogni pericolo da questo esercizio di giurisdizione.

Che un giudice unico dove antico è l'uso della libertà della stampa, dove sono perfettamente conosciuti i fatti che succedono in quella sfera di giurisdizione adempia la sua missione con onore è cosa che può ammettersi facilmente; è ciò proprio della condizione del paese.

Ma oltre a questo, ciò che non bisogna dimenticare è che accanto a questi giudici singoli esiste in quei giudizi l'istituzione dei giurati.

In Inghilterra i giurati esercitano le loro funzioni non solamente in criminale, ma anche in civile: è sempre in facoltà delle parti di domandare la formazione di un giuri.

Ora io non ho difficoltà di comprendere come nella economia di un tal tribunale, la giurisdizione radunata in un sol giudice abbia potuto sortire ottimi effetti; ma che da un tale esempio si possa dedurre alcuna conseguenza in favore di un simile sistema, che sia appli-

cato in località oscure, in luogo dove il giudice non ha il sindacato di una imponente pubblica opinione, dove gli stessi suoi difetti sono notati con maggiore facilità o con maggiore accanimento per detrargli autorità, ciò è quanto forma per me veramente oggetto di meraviglia.

Io non posso concepire come si possa dall'astratto di un giudice circondato da tanta autorità fare un argomento per i giudici, i quali si istituiscono in località come quelle dei mandamenti.

Io davvero confesso che non mi sarei aspettato di aver a combattere il dotissimo Ministro di Grazia e Giustizia, Pisanelli, per sostenere l'autorità della giustizia collegiale in preferenza di quella esercitata da giudicenti di piccola autorità come sono quelli di cui ha tenuto discorso, senza neppur farci grazia dei governatori degli Stati già papali.

Io non posso pur anco concepire che in quei paesi, dove si farà l'esperienza di una giustizia amministrata da tribunali con quelle norme che risultano dall'organismo giudiziario del Codice di procedura penale italiano, ne possa mai sorgere un argomento sfavorevole a questi secondi giudici. Può bensì per circostanze particolari esserci un incaglio negli affari; e questo solo basta, perchè chi mira superficialmente le cose, chi non si è ancora bene addentrato nei vantaggi di una istituzione, possa ricorrere colla mente ad altra.

Quale fosse però quella giustizia che prima si amministrava anche nelle provincie meridionali da questi giudici particolari io ben mi ricordo di averlo osservato in altre arringhe giudiziarie fatte in occasione di apertura di anno giuridico da onorevolissimi magistrati delle provincie napolitane, ove quel sistema che si va oggidì patrocinando, era trattato con quella severità che veramente si meritava; ed in vero che non poteva a meno di meritare cotesto severo giudizio, quando soprattutto si faccia attenzione come questi giudici riunissero nella loro persona le funzioni d'istruttore e le funzioni di giudici. Questo è quanto risulta dall'articolo 13 della legge sulla procedura penale napoletana. In questo articolo 13 si dichiara come sono concentrate le funzioni di polizia giudiziaria nei giudici già detti di circondario e che ora sono giudici di mandamento, in tutte le cause che formano materia della loro competenza.

Io sono lieto di poter contrapporre a questo articolo il sistema del nostro Codice di procedura criminale; in cui appunto è uno degli articoli fondamentali che l'istruttore non possa prender parte alla discussione del merito delle cause; ed io non so invero come nel momento in cui si tratta di attuare in Italia le istituzioni liberali, in cui si tratta di diffondervi il culto delle istituzioni costituzionali si possa fare così buon mercato di principii che si considerarono sempre come fondamentali pel buon andamento della giustizia penale.

Che vi siano dei fatti nei quali questa azione dei giudici di mandamento possa esercitarsi senza un peri-

colo positivo, questo può facilmente concepirsi; se il signor Ministro invece di presentare una proposta per assoggettare indistintamente a questi giudici di mandamento le cause che non portano che la pena di 6 mesi di carcere avesse indicato, per esempio, il reato di furto campestre, certi reati di oziosità e vagabondaggio, reati di porto d'armi che possono, secondo il Codice penale e di procedura criminale, assoggettare a pene correzionali, ma che potrebbero per avventura essere puniti con pene di polizia; se si trattasse di questi reati, certamente io riserverei la mia opinione alla discussione degli articoli, e con qualche simile temperamento io credo che si verrebbe a riparare a quei lamenti dei quali ho fatto menzione, e di cui si mena tanto rumore contro quella unificazione che con troppa larghezza si voglia introdurre negli uffici giudiziari, e di cui siano conseguenza lunghi viaggi pei testimoni e per gli imputati, e quindi gravi spese attese le lunghe e le difficili comunicazioni; si concepisce agevolmente che ciò sia a temere in quella sfera di reati nella quale si aggira per dir così la giustizia rurale, e per quelle azioni giudiziali che riguardano i reati soliti a commettersi nelle campagne; io credo che per reati di tal sorta si potrà fare qualche cosa a giovamento di quelle provincie; ma credo che quelle stesse provincie apprezzeranno, con quell'acume che ne distingue gli abitanti, il vantaggio di una giustizia amministrata ben altrimenti di quello che fosse dai giudici di circondario del Napoletano.

Quando anche si tratti di pene semplicemente correzionali, ed anche di soli 6 mesi di carcere, quali sarebbero le condanne cui alludeva l'onorevole signor Ministro, per reati di turbamenti dati nell'esercizio del culto, nelle quali egli ci veniva osservando come la questione fosse per lo più di fatto, io mi permetto di osservare che questi reati sono anche di una natura molto delicata e danno luogo ad apprezzamenti che non si possono aspettare sempre giusti ed esatti da tutti quelli che possono essere chiamati alle funzioni di giudici di mandamento. Se io ho citato il fatto che ci veniva mettendo innanzi l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia non ho certamente bisogno di dire quanto alta sia l'opinione che io ho della sua squisita dottrina; ma non è solo in questi fatti che si esercita questa giurisdizione che si intenderebbe deferire ai giudici di mandamento, è anche nel caso di oltraggio ad un funzionario pubblico, nel caso di ribellione, che, come è facile riscontrare negli articoli relativi del Codice penale, la condanna può non eccedere quella misura che sarebbe compresa nella giurisdizione attribuita in questo progetto ai giudici di mandamento. Ora io credo che in questa sorta di reati sia altamente da desiderare che non sia cambiato l'ordine della giurisdizione.

Non è quando si possono mettere in giuoco passioni, le quali vengono a toccare l'ordine pubblico in più di una maniera, allorchè si può destare molta esaltazione di spiriti in ragione anche di un fatto particolare, che

ronvenga di abbandonare la spedizione di tali affari ai semplici giudici di località ignorate.

Passerò ora a discorrere delle modificazioni che concernono le funzioni attribuite ai giudici come istruttori. Il progetto, senza che io qui ne rammenti i termini, estende grandemente le loro attribuzioni, ed io non posso a meno di meravigliarmi a questo riguardo del ragionamento che in appoggio di questa innovazione si venne svolgendo dall'onorevole oratore della minoranza dell'Ufficio Centrale, quasi che a vece di aumentare le attribuzioni si trattasse invece di restringerle.

Non posso ammettere né in fatto, né in diritto, per usare una frase legale, questa supposizione.

Non in fatto, perchè non credo che sieno le cose al punto che i giudici istruttori abbandonino la formazione dei processi interamente ai giudici di mandamento.

Non credo neppure che possa dirsi che ciò sia già vigente attualmente, poichè del contrario ne fa fede la stessa innovazione che si propone coll'estendere le loro attribuzioni; in queste nuove attribuzioni che loro si danno non si tratta di meno che della spedizione dei mandati di comparizione e di cattura.

Non si deve ignorare che il Codice di procedura penale correzionale vigente, autorizza l'interrogatorio degli imputati ed ove d'uopo la loro cattura, ma nei casi di urgenza; autorizza medesimamente il giuramento da prestarsi dai testimoni alla presenza del giudice di mandamento, ma questo in circostanze gravi si che fanno fede della saviezza del legislatore nell'aver circoscritto entro questi limiti le loro attribuzioni.

Invece che cosa si intende di stabilire col progetto di riforma? Di attribuire ai giudici di mandamento un'autorità così grave, per ogni cittadino ed in riguardo alla libertà individuale, quale è quella di spedire mandati di comparizione non solo, ma anche di cattura.

Ma qui non sta tutta la difficoltà. Nella proposta fatta a questo riguardo vi è menzione bensì del modo in cui la spedizione dei mandati di cattura si debba fare, ma poi non è provvisto al modo con cui si potrà questa cattura occorrendo rinvocare. È abbandonato per conseguenza assolutamente al giudice senza il concorso del Ministero pubblico l'apprezzamento del caso in cui potrà spedire un mandato di cattura in circostanze che potessero fornire indizi in apparenza sufficienti, ma che poi potrebbero venire a riconoscersi insufficienti.

In questo caso l'articolo 185 del Codice di procedura penale che succede agli articoli citati nell'articolo terzo del progetto di legge assegna e determina il modo con cui è garantita la libertà individuale, con stabilire che il giudice istruttore mediante comunicazione al pubblico Ministero possa far luogo alla scarcerazione dell'imputato che venne arrestato. Ma lasciata la cosa nelle mani del giudice di mandamento quale ne sarà la conseguenza? Che questo catturato dovrà

rimanere in arresto fino a tanto che il giudice istruttore abbia richiamato il procesao.

Io voglio ammettere, che siccome il giudice deve dare informazione del fatto al Procuratore regio, questi sia attivo abbastanza per assicurarsi se vi è stato o no arresto; ma intanto quello che ne risulta certamente si è, che dove soltanto proceda dal giudice istruttore il mandato di cattura, egli stesso è in grado di riconoscere se questo mandato deve o no rimanere efficace, oppure debba essere rinvocato; invece la cosa si mette in termini tali, che bisogna che il catturato attenda in carcere che il processo ritorni all'istruttore, e da questo al Procuratore regio, e si esauriscano tutti questi rigiri prima che possa sapersi se il mandato rinvocato debba o no continuare.

Io domando se una conseguenza di questa natura si possa ammettere in un sistema costituzionale, salvi i principii della libertà individuale.

Io non seguirò il corso delle osservazioni che su molte altre parti del progetto di legge si vennero facendo così accuratamente dal Senatore Cadorna. Esse hanno messo abbastanza in luce, come molti principii della procedura criminale vigente ne siano altamente scossi; come lo ammettere una redazione di questa natura, la quale presenta una serie di disposizioni che agiscono sopra tutto il Codice senza riferimenti precisi agli articoli che possono indicare quali ne siano le conseguenze, sia un sistema d'innovazione che ho dimostrato quanto nuovo nella forma, altrettanto vizioso nell'intrinseco.

Mi soffermerò ancora ed unicamente, per non abusare ulteriormente della sofferenza del Senato, sopra un argomento che mi sembra anche di qualche rilievo, ed è quello che concerne i limiti nuovi posti al ricorso in Cassazione.

Debbo a questo riguardo riferirmi all'articolo 48 del progetto, in cui è detto con questa frase generale: « Ne' giudizi penali le nullità per violazione di forme incorse prima della pronunzia delle sentenze, rimangono sanate dal silenzio delle parti, se queste non abbiano fatta protesta per Cassazione. »

Se si trattasse unicamente dei giudizi che riguardano pene di minor valore, se almeno questo si fosse limitato ai soli giudizi correzionali, quantunque si verrebbe a stabilire una misura di ricorso in Cassazione affatto dispari in questo diverse materie, mentre che l'ammirabile sistema della Corte di Cassazione qual è in pieno vigore, ed è riconosciuto di tanta utilità in paesi vicini, e che tengono sì distinto grado nella civiltà, è stato sempre applicato in modo uniforme e da garantire perfettamente l'autorità della legge: cotesta limitazione, io dico, comunque fosse concepita in isprezzo dei principii, apparirebbe almeno un male minore; ma le espressioni sono troppo chiare, nei giudizi penali s'intese di introdurre questo principio, dunque in qualunque grado di giurisdizione, tanto nei giudizi correzionali, come

nei giudizi criminali. Ora io domando se sia possibile di conciliare una disposizione di tal fatta col principio sul quale si fonda la Corte di Cassazione.

Quale è la conseguenza di una disposizione di tale sorta? Sarà quella che sicuramente certe usanze particolari giudiziarie s'andranno introducendo, e se non saranno contraddette nel corso del dibattimento, non ostante che dal processo verbale risultasse come effettivamente sia stata violata la legge; e dal compimento del giudizio si scorgesse che furono violate le forme, in questo caso tuttavia non dovrebbe aver effetto il ricorso in Cassazione; questo se è grave nel senso della difesa, non è men grave nel senso dell'ordine pubblico: si andranno a questo modo introducendo pratiche cui sarà impossibile rimediare; dipenderà dal più o meno d'alacrità del rappresentante del Pubblico Ministero e dalla perspicacia del Presidente, di vedere se non sono offese le forme fondamentali della giustizia; ma se per caso qualche cosa di simile succede, o per una condiscendenza eccessiva del Presidente, o per un'insistenza che non manca mai dal canto dei difensori, se il rappresentante del Pubblico Ministero non ha fatto assoluta protesta nell'istante medesimo, è cessato ogni mezzo per venire al riparo di un danno di questa natura.

Io domando se non si farà appunto che cessi la Corte di Cassazione di essere la Corte regolatrice, se non si metterà l'usanza giudiziaria dei tribunali al disopra delle norme le quali la legge vuole esattamente osservate.

Una di queste norme è anche quella del ricorso nell'interesse della legge. Ma si dirà: non è vietato questo ricorso, si potrà benissimo introdurre questo ricorso, per l'interesse della legge di cui parla una delle speciali disposizioni del Codice di procedura criminale; ma io sostengo che quando si dice che nei giudizi penali le nullità per violazione di forme incorse prima della pronuncia della sentenza rimangono sanate, quello che è sanato non può più essere oggetto di questione.

Io non insisto in alcun maggiore sviluppo a questo riguardo, richiamo unicamente, le memorabili parole di Montesquieu, il quale diceva che se vi sono troppe formalità nei giudizi civili, non ve ne ha forse abbastanza nelle materie penali, e non ho bisogno di aggiungere che le forme giudiziarie sono parte integrante delle franchigie costituzionali.

Io qui limiterò il mio compito. Tuttavia non debbo tacere un'ultima considerazione, ed è che col sistema, che intende inaugurare l'onorevole Guardasigilli, si tratta essenzialmente di fare delle variazioni, che egli nella sua estrema sollecitudine per il buon andamento della giustizia desidera vedere attuate, rimandando a tempo indeterminato quanto concerne la riforma dei Codici vigenti.

Signori, io credo questo sistema dannoso all'amministrazione della giustizia, oso dire persino disastroso. Voi non ignorate, o Signori, come il Codice penale italiano non sia in vigore ancora in tutte le provincie

italiane: è duro a dirsi, ma il Codice che regna nella patria di Filangieri e di Beccaria non ha ancora trovato attuazione in tutta l'estensione del Regno italiano.

Voi comprendete, o Signori, che se non una provincia, ma un sol uomo si trovi assoggettato a misura diversa sia nel novero delle azioni le quali siano colpite di pena, sia nella misura della pena stessa, l'autorità del Codice generale della nazione non può a meno di vacillare quanto a tutti: questa è una conseguenza inevitabile. Io credo che a questa conseguenza non possa ripararsi che in una di queste due maniere; e moderando in generale la scala penale con una parziale revisione del Codice penale stesso, e coll'introdurre ovunque la legislazione tal quale è, e stabilire contemporaneamente un tempo fisso nel quale debba operarsi la riforma. Quale sarà dei due metodi quello che merita la preferenza? Io non ho la presunzione certamente di suggerirlo a ministri dotati della dottrina e della perspicacia per cui tanto spicca il nostro Guardasigilli; ma sono persuaso che non si possa a lungo continuare in uno stato il quale accusa una tale imperfezione nella legislazione.

Io potrei aggiungere molte cose nello stesso senso, mi limiterò a dire che le giurisdizioni non sono meglio circoscritte di quello che sia ordinata la legislazione: io dirò inoltre che le circoscrizioni sono ancora relative ai limiti degli antichi Stati, piuttosto che alle condizioni delle popolazioni dove sono in vigore attualmente; e queste larve di vecchi Stati sono una offesa al sentimento nazionale.

Io dirò ancora di quella istituzione sulla quale tanto si è dissertato, ma di cui io penso che non ostante tutta la perspicacia ed acume non siasi ancor tutta compresa virtù: che la Corte di Cassazione, in una parola trovai ancora in una condizione talmente incomposta che non può esercitare quell'autorità che dovrebbe avere sulla legislazione. Io so che a questo riguardo è invalso il vezzo di dire che deve precedere l'unificazione della legislazione. Se l'argomento non fosse in sé erroneo lo dimostrerebbe inassistente il fatto stesso della Cassazione che riatede a Milano e che pronuncia sopra tre diverse legislazioni civili, l'Albertina, l'Estense, la Parmense: un'istituzione la quale può bastare a mantenere l'ordine in tre legislazioni non vedo come non possa abbracciarne sei, quante appunto sarebbero, compresa la legislazione vigente in Toscana.

Queste osservazioni non possono certamente essere ispirate dalla mira di menomare la considerazione a nessuna delle provincie del Regno italiano: se vi ha una cosa a lamentare scordo me è che non si sia tratto profitto come si sarebbe potuto dall'esempio dato dalla Capitale provvisoria dello Stato che si rassegnò a veder uscire dalle proprie mura la Suprema Magistratura, e ciò quando erano ancor ben lungi dall'essere tanto estese le annessioni di territorio.

Ora che queste annessioni sono felicemente giunte a

si estesi termini, che più non rimane che a desiderare il compimento finale del voto nazionale, la Corte di Cassazione sarebbe ottimamente collocata in quella città che è la più centrale di tutta Italia, dovrebbe essere collocata nella maggior vicinanza possibile a Roma, e per conseguenza più vicino che non sia Napoli; si dovrebbe in sostanza, dacché non è possibile d'avere ancora in Roma la capitale del Regno italiano, cercare

d'avere un'Atene giuridica là dove è l'Atene della lingua, delle lettere e delle arti.

Presidente. L'ora essendo avanzata, io credo che il Senato vorrà rimandare la seduta a lunedì (*Segni di assenso su vari banchi dei Senatori*): la seduta perciò è rinviata a lunedì alle ore due per la continuazione della discussione d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LXXVI.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Discorso del Senatore Vacca in favore del progetto — Comunicazione di un rendiconto dei lavori fatti alla Spezia — Discorso del Senatore Castelli Edoardo contro e del Senatore Coppola in favore del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario in materia penale.

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Signori Senatori!

Ho seguito con attenzione assidua questa grave discussione; ho udito i discorsi pronunciati e dal Ministro di Grazia e Giustizia e dai vari oratori, quale a censura, quale a difesa del disegno di legge; e se dovessi esprimere le mie impressioni, io direi che la splendida orazione del Ministro della Giustizia, parmi che sia riuscita a combattere vittoriosamente le accuse e le aspre censure che si muovevano al progetto ministeriale.

Egli vi ha dimostrato come questo disegno di legge non è nè una velleità nè una improntitudine; che esso è diretto a soddisfare ad esigenze stringenti di una parte cospicua d'Italia rispetto all'amministrazione della giustizia soprattutto nella branca correzionale. Egli vi ha dimostrato inoltre che questo progetto di legge si raccomanda non pure per ragioni di convenienza speciale alle provincie meridionali, ma eziandio perchè chiude in sé un carattere di bontà assoluto, d'incontestabile progresso al meglio.

Di poi ho udito un discorso di opposizione col quale l'onorevole Senatore Cadorna, interprete del voto della maggioranza del vostro Ufficio Centrale, è sorto a combattere aspramente il progetto di legge; ed io confesso che se il suo discorso attesta certamente il vigore del suo ingegno e della sua parola, tuttavia il suo discorso a me pare che trascenda alquanto all'esagerato, imperocchè tratteggia un quadro sì fosco dei mali e dei disagi che potrebbero scaturire da questo progetto di legge da farlo considerare, direi quasi, una pubblica calamità. Per buona ventura non è così. E d'altra parte levavasi la voce del mio onorevole collega il Senatore De Foresta, il quale mi parve che con parola composta e calma abbia ben confutato gli obbietti e le critiche che si facevano al progetto medesimo; egli ha inter-

pretato fedelmente il pensiero della minoranza alla quale io appartengo, ed ha bellamente esposte le ragioni che ci trassero a separarci dalla maggioranza del vostro Ufficio Centrale.

Ed infine ho udito il discorso dell'onorevole Senatore Pinelli, il quale pure attaccando e combattendo il progetto di legge mi ha dato indizio non pertanto di un avversario inchinevole a capitolare.

Io mi veggio quindi dinanzi il campo disputativo largamente mietuto e che lascia ben poco a rispigliare; nè avrei chiesta la parola, e mi sarei volentieri rassegnato al silenzio se non me lo vietasse la mia posizione personale. Membro della minoranza del vostro Ufficio Centrale, e separato dal voto della maggioranza, io non posso nè debbo ad ogni patto tacermi nè trattenermi dall'isporre rapidamente al Senato le ragioni che mi trassero la opposta sentenza; lo farò colla maggiore brevità.

Io mi limiterò a riassumere i punti più salienti della discussione, e se le mie osservazioni non avranno il pregio della novità, saranno per lo meno il frutto della mia non breve esperienza di magistrato.

Comincio dal discutere la prima obiezione generale che si fa al progetto di legge, ed è quella che tocca il vizio di metodo e di opportunità.

Si è detto dagli avversari del progetto: voi ci venite innanzi con un disegno di legge che racchiude una serie di riforme e di modificazioni al Codice di procedura penale, che vengono spostando qua e là talune ed importanti disposizioni di quel Codice, e che reagiscono poi sulla serie di altre disposizioni dello stesso codice, e riescono a perturbare e a scompigliare tutta l'economia e l'armonia del sistema di procedimento.

Questo metodo è vizioso. Voi avreste dovuto piuttosto attendere innanzi tutto ad una revisione generale, integrale di tutto il sistema di procedura penale, e con questo metodo di una generale codificazione non vi sareste esposti a quegli inconvenienti e a quei disordini che potrebbero sorgere da una riforma parziale e speciale. Che se poi (si soggiunge) voi vi avvisaste di recarci innanzi una serie di riforme urgenti solo perchè consigliate, sollecitate da speciali esigenze della giustizia rispetto ad una parte del Regno, ma allora provvedete a quei bisogni con leggi e con riforme speciali, e lasciateci in pace, e non fate subire codeste riforme a quelle parti d'Italia ove il bisogno non se ne avverta.

Io credo di aver fedelmente riprodotta, senza attenuarla, l'obiezione principalissima che si muove a questo progetto di legge, per dedurne un fine di non ricevere una conclusione alla reiezione del progetto stesso.

Signori, quest'argomentazione non è nuova, ed è grave, e dico grave imperocchè l'udiamo riprodursi ad ogni piè sospinto, ogni qual volta si tratta di una qualche riforma parziale nei nostri Codici, e però mi sia lecito di rispondervi ripigliando le cose da più alti principii.

Signori, l'unificazione legislativa considerata come il corollario e il compimento dell'unità politica è nei voti di tutti; se non che, concordi nel fine, noi discordiamo nei modi. Due vie si aprivano e due metodi si potevano seguire per raggiungere codesta meta; o por mano ad una codificazione generale, la quale fosse all'altezza dei nuovi tempi e fosse degna della nuova Italia, od altrimenti si poteva trascinare fra i vari Codici delle varie parti d'Italia un Codice tipico, dirò così, e questo estendere e sovrainporre a tutte le parti d'Italia.

Il primo metodo sarebbe stato certamente il più accettabile e il più razionale, ma ognuno vede di leggieri le difficoltà infinite, gli ostacoli, gli intoppi per una celere attuazione di codesto concetto di codificazione generale.

Imperocchè un Codice non è una pura creazione scientifica, un Codice è pure, e soprattutto, una consecrazione legislativa dello stato morale e sociale di un dato popolo sotto date condizioni; e quando questo metodo di codificazione si voglia riferire all'Italia chi non misura tutta la mole, tutta la estensione e la validità dell'impresa?

La codificazione non potrebbe essere che il frutto meditato di lunghi e pazienti studi comparativi tra le varie legislazioni d'Italia per cavarne quella sintesi generale, dirò così, la quale riassuma veramente il pensiero collettivo e la vita civile collettiva della comune patria; che riesca a fondere il vario nell'uno sposando la tradizione al progresso, e quando si dice (argomento che odo spesso ripetere) che l'opera non è malagevole perchè i vari Codici d'Italia hanno comuni le origini, la filiazione, il genio, il tipo, io rispondo che questo è vero, ma non è men vero però che ciascuna legislazione d'Italia impronta una fisionomia speciale ed autonoma, una fisionomia che ritrae dall'elemento del diritto storico e dall'indole, dai costumi, dal genio, dalle tendenze, da tutto ciò che rappresenta la vita nazionale di un popolo.

Se così è dunque, il metodo che odo sovente consigliare e segnalare sarà il metodo appropriato all'opera dell'avvenire; ma non è quel metodo che si possa a spron battuto seguire per provvedere ai bisogni urgenti che si avvertono nella amministrazione della giustizia.

E questo vero fu sentito, fu compreso come prima avvennero le annessioni specialmente delle provincie meridionali: ond'è che si pensò di ricorrere all'altro metodo che ho indicato, cioè di trascinare un Codice che apparisse degno di preferenza e questo appropriare ed applicare alle nuove provincie.

Così si è fatto, e ben fu avvisato; imperocchè si disse esistere un grande interesse politico soprattutto quando si tratta del sistema penale, quando si tratta dell'ordinamento giudiziario: questa parte appunto della legislazione che intimamente si collega col diritto politico, alla politica costituzione non ammettere indu-

giamenti, perocchè sarebbe mostruosa la disformità e la discrepanza tra le varie istituzioni legislative.

Per le quali considerazioni fu affrettata la estensione delle tre parti dei Codici subalpini relative all'ordinamento giudiziario, al Codice penale ed al Codice di procedura penale alle provincie meridionali. E noi Napolitani chinammo il capo e ci rassegnammo: accettammo i nuovi Codici in osequio al principio unificatore: li accettammo perchè questi Codici portavano lo stampo dell'elemento politico progrediente e armonizzante colle istituzioni politiche, li accettammo perchè ci dotavano di quella istituzione che fu antico voto delle popolazioni del mezzogiorno d'Italia, voglio dire la popolare magistratura dei giuri la quale applicata colà è stata coronata da splendidi successi.

Ma, Signori, procedendo con questo metodo, che dirò sperimentale, si contraevano pure degli obblighi, bisognava cioè interrogare la prova dell'esperienza, e fare senno di tutti gli ammaestramenti dell'esperienza stessa, bisognava che tentate queste prove si venisse man mano correggendo, emendando tutti quei vizi e quei disordini che l'esperienza stessa avrebbe rivelato per l'applicazione de' nuovi ordinamenti giudiziari. Bisognava soprattutto far tesoro ed appropriarsi tutto quello che si trovava di meglio in quella legislazione penale; e così adoperando si sarebbe apparecchiato il lavoro di generale codificazione, e quest'opera sarebbe emersa più pensata, più sicura perchè desunta non solo dai criteri razionali, ma anche da criteri sperimentali. Che se poi ci si venga dicendo: provvedete ai vostri bisogni speciali come meglio vi talenta per via di speciali provvisori, allora io rispondo che quest'obiezione non può avere alcun valore, imperocchè, o Signori, mi parrebbe veramente strano che mentre tutti teniamo l'occhio al grande scopo della unificazione dei codici, si scegliesse una via la quale tenderebbe proprio a dividerci e fallire lo scopo.

Io credo che questo metodo si tradurrebbe assolutamente nella recisa negazione del principio di unificazione legislativa.

Io ho fiducia fermissima che il Parlamento italiano non accetterà nè questi consigli, nè questo metodo. Però io credo pure con tutta lealtà che quando si voglia proporre una tale riforma, la quale sia suggerita da speciali condizioni di una parte d'Italia, si abbia pure necessità di provare e dimostrare che questa riforma segna veramente un progresso al meglio che le dia titolo ad essere accettata come legge generale.

Dunque tutta la questione che potrebbe rendere il progetto degno di accettazione o di rifiuto si riduce in questi termini: dimostrare una duplice condizione: dimostrare che questa riforma è imposta dalla necessità, è urgente quanto alle condizioni della giustizia nelle provincie meridionali, e che d'altra parte essa impronta davvero un carattere di utilità e di progresso al meglio incontestabile.

Il primo assunto fu dimostrato ampiamente dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Egli con la acorta e con la logica inesorabile delle cifre e dei dati statistici vi ha dimostrato, pare a me, ad esuberanza, che la giustizia correzionale nelle provincie meridionali funziona male, che quelli ordinamenti non hanno fatto la miglior prova, che dall'azione del nuovo ordinamento ne è venuto un incaglio, un ristagno di cause a cui non vi è modo di riparare, che l'aver sottratto la competenza correzionale ai giudici di mandamento, ai giudici locali ha renduta l'azione della giustizia nella branca correzionale tarda, lenta, impedita. Egli ha ciò dimostrato, lo ripeto, colle cifre alla mano; egli ha invocato del pari il concorde parere dei magistrati.

Signori, sono lieto di potere unire anche la mia testimonianza ed il mio suffragio a quelle attestazioni. Dirò dunque che nella mia qualità di procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli, stimai mio debito d'informarmi delle condizioni della giustizia. Io lo feci, e tutti concordemente gli agenti del Pubblico Ministero chiamarono la mia attenzione sui gravi disordini della giustizia correzionale e non seppero indicare altro provvedimento, altro rimedio, se non quello di entrare in una via di semplificazione del procedimento correzionale.

Non ho mestieri di rincalzare l'argomento perentorio del Ministro di Grazia e Giustizia quando vi diceva, il male ci sta, io debbo ripararlo. Ecco dunque il dilemma: o recare un aumento sensibile nel numero dei tribunali correzionali, e questo me lo vietano le strettezze delle finanze, ovvero io non posso altrimenti venire a capo che semplificando il procedimento correzionale, mercè il ritorno agli antichi ordini che non hanno fatto che ottima prova e non hanno lasciato mai lamentare gli inconvenienti che ora si lamentano.

Rimane inoltre la dimostrazione del secondo assunto che sta nella dimostrazione del solido progresso, e progresso senza inconvenienti nè pericoli. Ed intorno a codesto assunto io mi travaglierò poco, nè abuserò della indulgenza del Senato. Torrò a disamina con brevi osservazioni la prima proposta ministeriale che è stata sì vivamente ed ampiamente dibattuta in quest'aula.

Il Ministero ci propone di sottrarre dai tribunali circondariali una parte, una frazione dell'attuale giurisdizione per trasferirla nei giudici di mandamento in limiti molto stretti, val quant' dire per tutti i reati che non eccedono la pena di sei mesi di carcere, di confino o di esilio locale.

Questo concetto e questa riforma è stata vivamente combattuta. Io non rientrerei di proposito nella questione e non aggiungerò che alcune parole ed alcuni esempi.

Domanderò in primo luogo se veramente sia dimostrato e dimostrabile che il pronunciato del giudice unico sia tale da ispirare le maggiori diffidenze; se non sia circondato di garanzie abbastanza solide nel paragone del giudizio che si pronunzia da un collegio. Se

volessi entrare in una disquisizione scientifica, potrei facilmente invocare autorità gravi e solenni: potrei ricordare l'autorità di Gheremia Bentham e di Carlo Comte i quali hanno dimostrato, ed io credo con buoni e forti argomenti, che facendo il parallelo tra l'istituzione del giudice unico ed il sistema della pluralità dei giudici, le maggiori garanzie si riscontrano nel giudice unico. Si potrà credere questa per avventura un'utopia, ma essa ha pure fondamento di vero, imperocchè egli è certo che la responsabilità individuale del magistrato è la sola vera, seria ed efficace, dovchè la responsabilità collettiva ed anonima che pesa sugli omeri di un collegio condivisa fra più da ciascuno si declina e si respinge.

Ed io vorrei fare appello a quei magistrati insigni che siedono in quest'aula perchè mi dicano come si definiscano e si decidano le cause dai collegi in numero stretto; se non è vero che l'unità assorbe la pluralità, se non è vero che il pronunciato della maggioranza non è che il raggio riflesso dell'opinione del giudice commissario.

Questo è il mio profondo convincimento. Ma lasciando stare codesto concetto speculativo, ed astratto io credo che il magistrato locale si trovi nelle condizioni le più acconcie, le più propizie a meglio soddisfare ai bisogni della giustizia correzionale. Il magistrato locale, o Signori, è quegli che può sorprendere la genesi del delitto sul teatro dell'azione, in quell'ambiente dove si produce il delitto medesimo. Il magistrato locale è quello che meglio può adempiere al compito d'indagare e vagliare la moralità intrinseca del fatto delittuoso, nelle relazioni con l'agente e con l'elemento ambietivo.

Non così accade del magistrato lontano e straniero affatto all'imputato e alle attinenze del fatto criminoso. Dunque io credo, ed è fermissima mia convinzione, che il Magistrato locale meglio risponda ai fini della giustizia correzionale.

Ed un'ultima osservazione è questa, o Signori, che la giustizia correzionale, se voi la guardate nel suo vero concetto, è giustizia tutta paterna ed emendatrice, la quale intende più alla correzione che alla punizione del colpevole; ed è così che ne chiariva l'intendimento l'oratore del Governo nella discussione del Codice francese. Laonde io credo per tutte queste considerazioni, che se si vuole veramente raggiungere lo scopo della giustizia correzionale bisogna che questa giustizia sia localizzata, perchè la sua azione riesca pronta, rapida e sciolta.

E questi veri, o Signori, osserverò che furono bene avvertiti e rivelati dall'esperienza, sicchè veggiamo che nei Codici delle nazioni che stanno a capo dell'incivilimento questi principi e questo sistema prevalsero.

E di fatti si è parlato dell'Inghilterra. Ebbene! In Inghilterra, come vi è noto, l'istituzione del Giuri abbracciava in sulle prime ogni maniera di reati sino

all'infima contravvenzione, e nondimeno gl'inglesi, con quel loro esatto senso pratico che li distingue, si avvidero che questo sistema era falso, incagliava di troppo la giustizia; che trattandosi dei minori reati era mestieri abbandonarli alla giurisdizione del giudice unico, epperò fu istituita la giurisdizione del giudice di pace per tutti i reati non eccedenti i sei mesi di carcere; il che approssima il sistema inglese al sistema ministeriale.

Guardiamo all'Allemagna.

Nell'Allemagna trovo che nel 1845 venne fuori una riforma nel Granducato di Baden. Ebbene! in questa riforma giudiziaria era ordinata precisamente la giurisdizione correzionale, deferendola al giudice unico fino all'estensione di due anni di carcere. Più tardi, nel 1855, altra riforma fu compiuta nella Sassonia, e questa fu anche più estesa e radicale perchè fu istituita la giurisdizione del giudice unico sino al limite di 5 anni di carcere.

Volete di più! In Francia si sono avvertiti gl'inconvenienti ed i danni del funzionare dei tribunali correzionali talchè il *Journal du Droit* ci avverte essersi colà maturato un progetto di legge, già di recente deferito al Consiglio di Stato, il quale intende appunto a staccare una parte della giurisdizione dei tribunali circondariali per deferirla ai giudici di mandamento.

Dovrò io citare esempi napoletani?

Io me ne passerei per verità, imperocchè non ho il malvezzo delle vanterie municipali, anzi le aborro, ma sono costretto a parlarne, repugnante, e raccogliere una frase caduta nell'ultima tornata dal Libbro dell'onorevole Senatore Caldona, il quale compreso di santa ira ci diceva: a che ci recate innanzi gli esempi delle istituzioni giudiziarie, massime nella branca penale, esistenti dianzi nel Napoletano? Ma non sapete che quelle istituzioni portano il peccato d'origine, il marchio della mala signoria borbonica? E vorrete voi proporle a modello agli altri Stati d'Italia retti a libertà?

Signori, io sono certo che l'egregio Senatore Caldona, dotto com'è nella storia delle istituzioni giudiziarie così del Napoletano come di tutte le altre parti d'Italia, se avesse interrogato la sua memoria avrebbe ben ricordato che in quel potente movimento intellettuale, che si manifestò nell'estrema Italia in sullo scorcio del secolo 18°, di là, o Signori, lampeggiavano i primi tentamenti delle grandi e più ardite riforme, segnatamente nel sistema di penalità e di procedimento criminale; egli non poteva dimenticare che quell'illustro ed infelice Mario Pagano, colle poche considerazioni sul processo criminale, riuscì a dare l'ultimo crollo al processo inquisitorio e all'abborrito scrivanesimo; egli non avrebbe dimenticato, che quel nome sì caro alla scienza ed alla umanità, Gaetano Filangeri, nel 1774 osava a viso aperto denunziare l'arbitrio giudiziario, invocando la suprema guarentigia della motivazione delle sentenze, e l'ottenne, o Signori, imperocchè avvertite, allora i Governi assoluti, e tra quelli la dinastia bor-

bonica nel Napolitano, non paurosi, non diffidenti, non sospettosi, inchinavano ad adempiere i voti dei filosofi e dei pubblicisti inscrivendoli nelle leggi.

Così adoprava Leopoldo di Toscana, così il Borbone di Napoli; epperò il desiderato del nostro Gaetano Filangieri si vide sanzionato con atto legislativo nel 1774, che prescriveva l'obbligo della motivazione delle sentenze, e quel sapiente dettato fece il giro del mondo civile e divenne legge generale.

Questo vi spiega, o Signori, il perchè i codici francesi che ci furono importati dalla conquista, attecchirono sul suolo napoletano, imperocchè trovarono colà i germi fecondatori; questo vi spiega il perchè in progresso la ristorazione del 1815, quella ristorazione che brutalmente spazzava in altre parti d'Italia le istituzioni francesi che consacravano i grandi principii dell'89, non l'osò, nol tentò nel Napolitano, perchè quelle istituzioni erano già entrate nella pubblica coscienza, anzi come testè bellamente ricordava il Ministro Guardasigilli, s'intese ad un'opera di revisione, la quale fu affidata a uomini eminenti: e quest'opera di revisione emerse veramente degna del nostro paese, imperocchè furono allora consacrati ed iscritti nei codici napoletani quei grandi principii, come a dire l'abolizione della condanna, l'abolizione della morte civile e la teorica della complicità, la teorica del tentativo, la teorica delle scuse, e tutti insomma quegli alti concetti che raccomandarono la nostra legislazione penale all'estimazione e alle lodi che ci vennero d'oltremondo dallo straniero sempre schivo di loda verso l'Italia.

Perdonatemi questa digressione, torno all'argomento.

Io adunque mi penso che il concetto ministeriale che ci propone di frazionare la giustizia correzionale attribuendone una minima porzione al giudice locale, sia una delle più felici riforme che si raccomanda non solo per le gravi esigenze delle provincie meridionali, ma perchè porta seco un evidente progresso al meglio.

Passo alla seconda disamina che tocca l'esercizio dell'azione pubblica; e qui mi duole di dovere rettificare un'affermazione poco esatta del mio onorevole collega il Senatore De Foresta, il quale nell'ultima tornata mi attribuiva comunanza di pensieri e d'opinione quanto alla questione di principii. Signori, non è così, e sono certo che facendo appello alla sua lealtà, egli non potrà che assentirvi.

Nella questione di principio io mi accordo pienamente col concetto ministeriale; solamente io ho creduto di aderire ad un compromesso della minoranza dell'Ufficio Centrale perchè, per la verità, io non volevo ostinarmi in una via la quale parevami che incontrasse vive ripugnanze in molti. Ma volli salvare la questione di principio, e ne dirò le ragioni.

Si è detto: il principio dell'azione pubblica indipendente dal concorso dell'iniziativa dell'istanza privata evidentemente segna un progresso nella scienza e nei giudizi penali: voi intendete a limitarlo e restringerlo, dunque ci volete risospingere al regresso. Signori, io

so bene che se dovessimo entrare nella pura questione di principio dovrei dare le mani vinte; io so bene che il principio dell'azione pubblica indipendente dalla istanza privata è la più alta espressione del diritto di punire, sciolto dalle ispirazioni della privata vendetta, ed elevato all'alta idea della ristorazione per via della pena dell'ordine sociale offeso.

Ma, o Signori, i problemi sociali son problemi complessi e multiformi, nè basta invocare un principio unico: ed invero se egli è un grande interesse sociale quello che tocca la repressione dei reati, io domando se non è pure un alto interesse sociale quello di non moltiplicare ad ogni piè sospinto inquisizioni, processi, giudizi e condanne? Non è forse un grande interesse sociale altresì quello di agevolare e di favorire le riconciliazioni, il perdono, le paci tra l'offensore e l'offeso?

E poi questo grande interesse sociale non si arresta forse in faccia all'inviolabile santuario della famiglia, quando si tratta veramente di quegli atti, di quei fatti delittuosi che vengono ad offendere, a turbare la pace e l'onore della famiglia stessa? E questi concetti, o Signori, furono precisamente quelli che indussero potentemente sul corso e sull'esplicamento della legislazione francese, imperocchè io ricordo che nel 1791 allora quando tutti i grandi principii dell'odierno incivilimento erano destinati a trionfare nella costituente francese, fu allora che si proclamò il principio dell'azione pubblica indipendente dalla privata istanza; questo stesso sistema venne di poi trasfuso, come acconciamente ricordava il Guardasigilli, nella legge di Brumaio anno IV. Però l'esperienza più forte e persuadente avvertì che quel sistema poteva condurre ad abusi deplorabili; e fu pertanto che nella discussione del Codice d'istruzione criminale in Francia nel 1808 si venne ad un compromesso; non si accettò il principio puro, e vi si posero dei limiti e restringimenti, dei quali il primo fu di rendere l'esercizio dell'azione penale, addossato al Pubblico Ministero, facoltativo e non più obbligatorio.

In secondo luogo il Codice penale insinuò delle eccezioni, le quali senza ledere il principio ne restringevano l'esplicamento, e queste eccezioni le più notevoli furono non solamente l'adulterio come si è detto, ma altresì il ratto, le diffamazioni e le ingiurie.

Così si entrò in una via, la quale di poi ha lasciato desiderare che si rendesse anche più ampia e più larga. Ed io vero io veggio a tale proposito che la scuola alemanna ed i pubblicisti più solenni che io qui potrei ricordare, tutti esprimono il voto che si declini dal sistema rigoroso ed assoluto, che si entri in una via di restringimento, sottordinando per taluni reati l'esercizio dell'azione pubblica all'azione privata, e segnatamente per i reati che attaccano l'onore delle famiglie.

Così la pensano il Von Goettern, lo Zaccaria ed il Mittermayer. Ma infine, o Signori, noi non abbiamo consacrato il sistema napoletano, il quale è un poco

più largo, in quanto che ferma due principii, che nei delitti in genere, ove non concorrono circostanze aggravanti il Pubblico Ministero non possa esplicare la sua azione senza l'intervento dell'istanza privata e che nei reati che attaccano l'onore delle famiglie non si dischiuda adito all'azione penale senza la privata istanza.

Questo era il sistema consacrato dal nostro rito penale, ma la minoranza dell'Ufficio Centrale si è tenuta in limiti più stretti, rispettando le suscettività permalose dei puritani, sicchè non abbiain fatto che allargare la cerchia delle eccezioni al principio dell'azione pubblica iscritte nel Codice di procedura imperante, ed abbiain così scelto un temperamento ed un'avia media tra il sistema del Ministero ed il sistema consacrato dall'attual Codice.

Gli sviluppi ulteriori di questo tema io li rinvio alla discussione degli articoli, e passo ora al terzo provvedimento che informa il progetto ministeriale, a quello cioè che mira a togliere di mezzo il rimedio delle opposizioni contro le sentenze contumaciali, laddove abbiain il rimedio dell'appello.

E qui mi sia lecito dichiararlo, che ho udito con meraviglia lamentare e censurare codesta riforma. Or piacciavi, o Signori, di seguire meco per un istante lo svolgimento d'un giudizio correzionale negli ordinamenti attuali.

Ponghiamo, ad esempio, il caso di un tenue delitto punibile con sei giorni di carcere. Ebbene, può esordire il giudizio con una sentenza contumaciale: a questa sentenza si produrrà il gravame delle opposizioni, ed ecco un secondo giudizio in grado di opposizione, si produrrà dipoi il gravame dell'appellazione, ed ecco un terzo giudizio, che potrà anche profferirsi in contumacia, e di poi potrà occorrere un quarto giudizio in grado di opposizione, e laddove si faccia luogo a rinnovazione della pubblica discussione, potrebbe occorrere un quinto ed un sesto giudizio, e da ultimo il rimedio straordinario della cassazione, che potrebbe trar seco la conseguenza del rinvio.

Paragonate ora questo sistema così intralciato di minuterie, involuto di forme e di andirivieni coll'ordinamento semplice dei giudizi di alto criminale, per caso il giuri, in presenza di un crimine che può toccare la pena estrema del capo, pronuncierà il suo verdetto di colpeabilità, ed il giudice del diritto applica la pena, e la Cassazione interviene tosto e rescinde il pronunciato violatore della legge, e tutto è detto.

Ed era appunto questa assurda antitesi, quella che aveva ingenerato il voto di vedere sparire codesta palpabile antinomia fra i giudizi più semplici e quelli più complicati, i primi per gravi reati, i secondi per tenui delinquenze. Ora che ne fate dell'operazione laddove sta in pronto il rimedio dell'appello?

E che dire dell'appello? Couverrà mantenerlo o sopprimerlo?

Non voglio qui entrare in seria discussione sulla con-

venienza della proposta ministeriale intorno alla soppressione degli appelli, poichè veggo che il Ministro della Giustizia per amor di concordia l'ha smessa, e la minoranza dell'Ufficio Centrale non ha voluto perseverare nè ostinarsi, ed ha essa pure piegato, ma io la considero come una questione di avvenire, come una questione che va rimessa a studii più profondi e maturi, dacchè non è questione così leggiera come la si vorrebbe estimare.

Sono lieto, e mi sia lecito dichiararlo, di trovare meco consenzienti magistrati che tengono ed illustrano quest'aula, l'onorevole Senatore De-Ferrari e il mio onorevole amico Vigliani; essi, o Signori, non professano una teorica nè nuova, nè strana, nè io verrò qui ritessendo la storia dell'istituzione dell'appello; non ricorderò come anche nella discussione dei Codici in Francia si sian levati caldi voti perchè si eliminasse un'istituzione vieta ed inaccettabile la quale non appartiene ai tempi della purità primitiva del diritto romano, perchè fu introdotta dalla legislazione dei re-scritti e fu severamente condannata dall'autorità del grave Ulpiano; un'istituzione la quale nei mezzi tempi non fu conservata e mantenuta, che come arme difensiva contro la prepotenza feudale armata del mero e misto impero.

Tutto questo, o Signori, basterà solo a dimostrarvi e già ve l'ho detto, che questo concetto non è nè nuovo, nè strano; è raccomandato, è invocato da uomini egregi, da solenni criminalisti tra i quali mi basterà citare il Royer Collard e l'Ortolan: ma il rimedio delle opposizioni non ha titoli che lo raccomandino; l'opposizione non è presidio di difesa, ma bensì ella è un'arma data alla mala fede, alla malizia, che spera nel beneficio del tempo d'impunità.

Passo ad un altro ordine d'idee onde si informa il progetto ministeriale e porrò termine al mio dire: cioè ai provvedimenti che toccano l'istruzione dei processi e l'allungamento della competenza dei giudici di mandamento intorno all'istruzione dei processi; anche qui si sono avvertite le critiche, si è detto che anche questa sarebbe una riforma pericolosa, esiziale agli interessi della giustizia.

Signori, io non lo credo, l'interesse principale dell'istruzione dei processi sta nella rapidità del movimento e questa non si può ottenere altrimenti e meglio che affidandola ai giudici di mandamento. Noterò a tal proposito che quando in Francia l'istruzione dei processi, fuori i casi di flagranza, fu affidata all'istruttore allora non era ancora pervenuta la riforma del 1856, la quale al giudice istruttore addossava tanta mole d'affari e tanta somma di poteri. Ora egli è evidente che l'accentramento nelle mani dell'istruttore di tutto il movimento dei processi, è un incaglio, è un danno, è un male per l'istruzione dei processi, per il celere andamento della giustizia investigatrice dei reati. E d'altra parte il giudice di mandamento istruendo ha sopra di sé il giudice istruttore che esercita assiduo

sindacato, che esercita il diritto di avocazione; ed a capo di tutti gli agenti minori sta il Pubblico Ministero che è il primo agente della polizia giudiziaria, vi è dunque quanto basta a premunirsi contro la precipitanza, contro la leggerezza di un'istruzione.

Ma qui mi cade in acconcio di toccare di un'osservazione molto assennata che io raccoglieva dal discorso dell'onorevole Senatore Pinelli nella tornata di ieri.

Il Senatore Pinelli diceva: voi con questa riforma diminuite grandemente le guarentigie della libertà individuale, imperocchè da una parte voi sottraete il giudice di mandamento nell'istruzione dei processi al concorso del Pubblico Ministero, e per esser logici, avete dovuto far lo stesso quanto ai giudici istruttori. D'altra parte voi conferite, nè potreste negare, al giudice di mandamento, come al giudice istruttore la facoltà di spedire i mandati di cattura contro gl'imputati.

Ora non sarà forse un gran pericolo per i diritti della libertà individuale di affidare questo sacro deposito nelle mani dei giudici di mandamento quasi senza controllo?

Signori, l'osservazione è grave, ma io mi gioverò di questa osservazione per richiamare l'attenzione del Senato sul vizio radicale del sistema, imperocchè quando si parla di mandati di cattura, codesta facoltà esorbitante ha fatto sempre desiderare temperamenti e correttivi. E così nel sistema francese (codice d'istruzione criminale), innanzi la riforma del 1836 era fatto obbligo al giudice istruttore in ogni settimana di presentare un rapporto alla Camera di Consiglio, e questa deliberava sui mandati d'arresto legittimandoli, confermandoli o revocandoli. Così nel sistema napoletano in questa parte anche più rigoroso, più tutelare e provvido degli interessi della libertà individuale era sancito che tra le 24 ore della esecuzione del mandato di cattura, il Procurator generale avesse obbligo di farne relazione alla Camera di Consiglio, e la Camera di Consiglio statuiva colle tre formole, o legittimando l'arresto trovandolo motivato da elementi di prova valevoli o revocando il mandato di deposito quando questi indizi mancassero, oppure quando credeva doversi dar luogo ad ulteriori indagini le ordinava, ma con facoltà di abilitare l'imputato sotto modo esteriore di custodia.

Ecco come questi sistemi provvedevano assai meglio alle ragioni della libertà individuale. Questa adunque potrebbe essere una buona occasione per proporre un emendamento di cui io mi confido che l'onorevole Senatore Pinelli vorrà pigliare l'iniziativa prevenendo quella stessa che io mi proponeva di assumere.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Senatore Vacca. E finalmente, o Signori, non porrò fine al mio discorso senza richiamarvi sopra un altro argomento importante del progetto ministeriale, quello cioè che intende a porre dei limiti e dei freni al potere esorbitante dei giudici istruttori.

Il Ministro della Giustizia ha compreso nè poteva di-

sconoscere questo grave bisogno della giustizia. Eggi però si è tenuto nei limiti di una modesta riforma, ha proposto due temperamenti dei quali un solo potè l'Ufficio Centrale accettare, l'altro ha dovuto respingere; le ragioni le dirò nella discussione dei singoli articoli, ma sin d'ora mi giova avvertire che questa riforma io la reputo degnissima dei più severi studi e della più seria attenzione del Senato. La minoranza dell'Ufficio Centrale ne ha compreso tanto la gravità e l'importanza che ha proposto un emendamento del quale si parlerà quando passeremo alla discussione degli articoli.

Signori, non abuserò oltre dell'indulgenza del Senato; io concluderò associandomi a quel nobile appello che il mio onorevole amico Senatore De Foresta, faceva all'alto senno del Senato, al patriottismo e all'amore all'Italia onde va glorioso questo insigne Consesso. (*Approvazione.*)

COMUNICAZIONE DI UN DOCUMENTO GOVERNATIVO.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio collega il Ministro della Marina, un rendiconto dei lavori praticati nella Spezia in esecuzione della legge del 28 luglio 1861.

Presidente. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione fatta per parte del Ministro della Marina dei documenti enunziati i quali saranno depositati negli archivi del Senato per l'uso che di ragione.

La parola è all'onorevole signor Senatore Castelli Edoardo.

Senatore Castelli Edoardo. Signori Senatori. La larga e stringente confutazione del progetto ministeriale, fatta con tanta copia di irrefutabili argomenti dall'egregio membro della maggioranza dell'Ufficio Centrale, Senatore Cadorna, col quale io consetto pienissimamente, parrebbe dovermi dispensare dal prendere io pure la parola in questa gravissima discussione.

Se non che i ragionamenti svolti in contrario senso dai dotti oratori che assunsero la difesa del progetto stesso, mi persuadono ad aggiungere, all'eloquente discorso dell'onorevole mio Collega della maggioranza alcune considerazioni di diritto, ed alcuni cenni di fatto, che spero siano per tornare di qualche utilità al pieno chiarimento dell'importantissima questione, intorno alla quale incombe al Senato di pronunciare il suo oracolo.

Prima però che entri in argomento, mi si permetta un'osservazione, a cui mi chiamano le prime parole dette nel dextro suo ragionamento dall'onorevole Senatore De Foresta. Accennando egli alle vaste proporzioni date dall'onorevole Senatore Cadorna al suo discorso, gli rimproverava di avere partitamente impressa la critica dei singoli articoli del progetto, sebbene ciò sia vietato

nelle discussioni generali, così dallo Statuto come dal Regolamento del Senato: sarebbe agevole il dimostrare quanto infondato sia questo rimprovero, perocchè basterebbe osservare che non altrimenti poteva la maggioranza dell'Ufficio Centrale dar ragione al Senato delle sue conclusioni pel totale rigetto del progetto, se non dimostrando che veruna delle disposizioni in esso proposte merita la sua approvazione: ma a che pro si difenderebbe il Senatore Cadorna da un'accusa, contro la quale ha tosto protestato lo stesso Senatore De Foresta, coll'assumere a sua volta l'esame e la difesa della massima parte delle disposizioni, delle quali il progetto ministeriale si compone? Egli ha dunque implicitamente ritirata l'accusa; epperò io mi faccio animo, fidente che non vorrà riproporla contro di me, ad innestare ad alcune considerazioni generali, qualche avvertenza speciale intorno a parecchi articoli del progetto.

Ed entrando senza più nell'argomento, comincerò col toccare della ragion della legge che ci è stata presentata, la quale parmi di poter affermare si desuma principalmente, quando non voglia dirsi esclusivamente, dalle condizioni speciali in cui versa nelle provincie meridionali l'amministrazione della giustizia penale.

In questo almeno la maggioranza dell'Ufficio Centrale credette in sulle prime di avere con lei consentiente eziandio l'onorevole Senatore De Foresta, parendole che non altro potessero significare le prime sue parole, colle quali, mentre ringraziava l'eminente magistrato napoletano che avevagli ceduta la parola in difesa del progetto ministeriale, aggiungeva che il gentil tratto procedeva da un sentimento di squisita delicatezza, quale era quella di cedere ad un Senatore appartenente alle antiche provincie la difesa di un progetto che in precipuo modo interessa le provincie napoletane: ma tale non era in effetto il pensiero di lui; chè con quelle parole non altro verosimilmente volle fuorchè rispondere cortesemente al collega che usavagli cortesia; e infatti si affrettava tosto a rimproverare alla maggioranza dell'Ufficio di avere disconosciuto le ragioni, non di sola opportunità locale, ma intrinseche o di natura permanente e generale, che chiariscono l'assoluta bontà scientifica e utilità pratica della proposta riforma.

Noi tuttavia, pur rispettando grandemente l'autorevole opinione del chiarissimo giureconsulto e magistrato che ci combatte, crediamo di poter mantenere, che nell'animo dell'onorevole Ministro della Giustizia, la presentazione dello schema di legge che la maggioranza dell'Ufficio dichiara di non poter accettare, ha avuto per scopo di provvedere a speciali ed eccezionali bisogni delle provincie meridionali del Regno, tanto che, se questi non esistessero, riteniamo per fermo che la proposta riforma non ci sarebbe stata presentata.

Basta ricordare l'esposizione fatta all'aprirsi di questa discussione dal lodato signor Ministro di Grazia e Giustizia, perchè ogni dubbio svanisca sulle vere cause determinanti della fattaci proposta: certo che nel proporre una così radicale riforma, egli ha eziandio con

appositi argomenti scientifici, storici e pratici, fatta ingegnosiissima prova di persuaderci della innocuità del nuovo ordine di giurisdizioni che vorrebbe introdurre nell'amministrazione della giustizia penale: e come non lo avrebbe fatto un giureconsulto per suo cui non poteva sfuggire, che inutilmente ci avrebbe rappresentata la necessità locale di una riforma nella legislazione penale di tutto il Regno, se nel proporcela non si fosse con ispeciale cura adoperato a persuaderci che da quella, per esso immaginata, non ne possono derivare tali danni che sieno più gravi del male cui si propongono di apportare rimedio: ciò però non esclude, che i molteplici dati statistici da esso fatti presenti al Senato, e la massima parte dei ragionamenti svolti nell'animata ed eloquente sua esposizione, non mirassero ad imprimere al suo disegno di legge l'impronta di una urgente, anzi ineluttabile necessità che stringe in modo imperioso una parte soltanto delle provincie del Regno.

Nè saremo certamente noi che negheremo in genere questa necessità che è troppo bene dimostrata coll'eloquenza non contestabile delle cifre che il signor Ministro ci venne presentando. Nè è meraviglia che le cose procedano in quelle interessanti provincie nel modo, non mai abbastanza deplorabile, che ci fu riferito.

Del quale male, per poco che si consideri, due ovvie cagioni si offrono alla mente di ognuno. — Vogliamo dire le circostanze affatto anormali in cui hanno per parecchi anni versato quelle provincie, le quali, per una parte, offrirono più facile occasione e più libero sfogo alle ree passioni degli inonesti, e per l'altra indebolirono per alcun tempo l'azione risoluta ed attiva della giustizia; e la troppo improvvida e difettiva ripartizione dei tribunali in quella estesissima parte del nuovo Regno italiano.

Sulla prima di queste cagioni appena occorre che chiamiamo l'attenzione del Senato, al cui senno si fa di per sé pienamente palese, che le repentine e radicali trasformazioni da un Governo di sistematica compressione, ad un regime di larghissima libertà, non possono, dove che sia, operarsi, e meno assai ove si tratti di popolazioni eccezionalmente impressionabili e vivaci, senza che a lato di virtuose azioni che si suscitano, sorgano in troppo maggiori proporzioni le ree passioni, che, per mostrarsi all'aperto, non altro agognavano che le maggiori probabilità di impunità che sono la temporanea ma pure imprescindibile conseguenza di un sistema fondato sul rispetto della libertà individuale.

Stimiamo invece più a proposito di fermarci alquanto sulla seconda delle dianzi accennate cagioni del male giustamente lamentato dall'onorevole signor Ministro della Giustizia: intendiamo con ciò di alludere ai vizi del presente ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane.

Chi infatti non si fa agevolmente capace dell'assurdità di un ordinamento, che senza tener conto dell'importanza di una popolazione che somma a 7,166,884

abitanti, di un vastissimo paese quasi privo di mezzi di comunicazione, e, per ciò appunto, mancante della necessaria vigilanza dei funzionari preposti a prevenire i misfatti, concentra in soli 37 tribunali di circondario la definizione dei più importanti litigi, e la repressione di tutti i delitti; e ne ripartisce la giurisdizione territoriale per guisa che ad un solo tribunale siano soggetti 887,120 amministrati, ad un altro 406,745, ad altri quattro oltre i 300 mila, e ad altri sei meglio di 200 mila?

Per incorgere tutta l'assurdità di un tale sistema basta farne il confronto con quello che esiste in altre provincie del Regno, eguali in popolazione alle provincie napoletane.

La popolazione dipendente dalle Corti d'appello di Torino, Casale, Genova e Cagliari, appartenenti alle antiche provincie, e dalle Corti di Milano e Brescia state create nel 1859 nella Lombardia, ascende a 6,963,326, non compresi quella dei circondari di Castelnuovo, Massa e Pontremoli stati aggregati alla Corte d'appello di Genova, epperò se non è inferiore non supera neppure quella delle provincie napoletane: eppure la giurisdizione su di essa è ripartita tra 57 tribunali correzionali, e a dire 20 di più di quelli che contansi nelle provincie meridionali. Vero è che se si guarda al rispettivo personale dei magistrati giudicanti, la differenza tra quelle e queste provincie non è poi grandissima, contandosene nelle provincie napoletane 143, a fronte delle provincie settentrionali sovra menzionate che ne hanno 159: la quale sproporzione invece si verifica in una misura assai più larga, senza che se ne possa dare un'appagante ragione, tra gli ufficiali del Ministero Pubblico delle une e delle altre provincie: avvegnacchè, mentre il loro numero è nelle prime ristretto a soli 62 sostituiti procuratori del Re, se ne contano invece nelle seconde ben 117.

Se non che il vizio principale dell'ordinamento giudiziario non sta tanto nel troppo ristretto numero di funzionari giudiziari, quanto nell'evidente insufficienza dei tribunali, e nella irrazionale ripartizione dei rispettivi distretti giurisdizionali, d'onde viene la ovvia conseguenza, che in parecchi di essi lo accedervi sia disagiatissima cosa agli amministrati, e il provvedere alla mole troppo ingente di affari così civili come penali, che naturalmente devono affluirvi, riuscir debba piuttosto impossibile che difficile a quei magistrati.

La necessità adunque di apportare un pronto ed efficace rimedio, al grave sconcio che questo irrazionale ordinamento ha dovuto per necessità arrecare al corso della giustizia è troppo manifesta, perchè possa o voglia da chicchessia, e meno ancora dalla maggioranza del vostro Ufficio Centrale disconoscersi, nè tampoco attenuarsi.

Ma quale dovrà essere questo rimedio? Mi proverò a indicarlo, dopo che, a mia volta, mi sarò ingegnato a mostrare al Senato, e per ragioni diverse che aggiungerò a quelle poste così bene in sodo dai due valen-

tissimi oratori che mi hanno preceduto nella confutazione del progetto, come non possa darsi il voto favorevole a quello che ci vien proposto dall'onorevolissimo Guardasigilli.

Egli vi chiede, o Signori, di allargare, o meglio, di attribuire una nuova competenza ai giudici di mandamento, chiamandoli a sentenziare intorno ai reati pei quali la legge penale infligga una pena non maggiore di sei mesi di carcere, di esilio locale o di confino, od una multa non eccedente le lire 1000.

Vi chiede ancora di estenderne le attribuzioni attinenti all'istruzione preparatoria di tutti indistintamente i procedimenti in materia penale.

Vi domanda da ultimo di togliere al Ministero Pubblico l'iniziativa dell'esercizio dell'azione penale, rispetto ad alcune categorie di reati.

Cominciando a parlare della prima delle proposte riforme, non vorrò io certo stancare l'attenzione del Senato, riandando meno bene, il molto che ne fu detto egregiamente dagli onorevoli Senatore Cadorna e Pinelli relativamente alla profonda perturbazione che si arrecherebbe all'economia e ai più essenziali fondamenti del Codice di procedura penale.

Accennerò solo di passaggio che il santo diritto della difesa sarebbe gravissimamente compromesso dalla proposta innovazione, potendo molto agevolmente ognuno persuadersi della somma difficoltà anzi, non raramente, dell'assoluta impossibilità in che si troverebbero gli imputati di giovare dell'aiuto di un difensore il cui intervento, ritenetelo bene, o Signori, è imperiosamente prescritto dall'articolo 262, il quale dichiara che: nelle cause per delitti..... l'imputato..... comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità, e che, ove egli non lo abbia scelto, il Presidente glielo nominerà.

Toccherò appena del difetto di appropriate carceri nella massima parte delle sedi mandamentali, osservando che anche in quei luoghi ove di presente esistono case di custodia, o caserme dei carabinieri, è di tutta evidenza che siffatti locali, e per la loro ristrettezza e per difetto di permanenti custodi, e perchè quest'incarico non potrebbe imporsi al corpo dei reali carabinieri, non potrebbero bastare ai bisogni che creerebbe una legge che affiderebbe ai giudici mandamentali la cognizione di reati pei quali può sempre, e devesi non raramente procedere all'arresto e alla detenzione preventiva dell'imputato; di una legge che affidando ai giudici stessi la istruttoria dei procedimenti anche i più gravi, dà loro esandio, e per evidente necessità, il potere di far catturare i delinquenti e di tenerli in carcere, in luogo che consenta di poterli interrogare anche ripetutamente fino a che sia l'istruzione condotta a compimento: donde la conseguenza, che a voler attuare efficacemente il proposto sistema, la formazione di numerosissime nuove carceri appropriate ai nuovi bisogni giudiziari, diverrebbe una necessità imprescindibile.

Mi fermerò invece più di proposito a sottoporre al

Senato alcuni cenni pratici sulla natura e sulla importanza del nuovo potere che l'articolo primo del progetto tenderebbe a creare: il che, è mio avviso, sia tanto più importante, in quanto per apprezzarne giustamente la importanza, non potrebbe evidentemente bastare la nuda enumerazione di una serie di articoli del Codice penale che già fu fatta al Senato dall'onor. sig. Ministro della Giustizia, ma è mestieri gliene siano riferite le principali disposizioni.

Il che è divenuto tanto più necessario, dopo che l'onorevole Senatore De Foresta si è con tanta insistenza adoperato a far credere al Senato che al posto della nuova giurisdizione che vorrebbe affidarsi ai giudici di mandamento, sarebbe ristretta ai delitti minimi e leggieri.

Ora fra i reati punibili con pena non maggiore di 6 mesi di carcere o con multa non eccedente le lire mille, e che sono previsti dagli articoli del Codice penale stati citati dal signor Ministro della Giustizia sono le più gravi offese contro la religione dello Stato anche quando sieno accompagnate da atti violenti, gli oltraggi ai Ministri del culto, gli abusi del proprio ministero commessi da questi, le ribellioni senz'armi, gli oltraggi a pubblici ufficiali, le percosse agli agenti della forza pubblica, i falsi certificati, l'occultazione della verità per parte dei testimoni, le offese al pudore e al buon costume accompagnate da pubblico scandalo, la oziosità e il vagabondaggio, l'esposizione d'infante, la violazione delle leggi sullo stato civile, le ferite cagionate in rissa, la diffamazione, il duello da cui siano derivate ferite non costituenti crimine, le alterazioni e frodi commesse da vetturali e barcaioli, il porto di false chiavi, l'incendio cagionato per negligenza, i danni cagionati agli altrui fondi e la uccisione o la deformazione di cavalli, buoi ed altri simili animali.

Or veda il Senato se queste molteplici specie di reati possano collocarsi nella categoria dei reati minimi e leggieri.

Il Senatore De Foresta mostra di crederlo, posciachè nel suo discorso li ha a più riprese così qualificati; ma allora noi gli chiederemo se creda egualmente leggiera la pena di sei mesi di carcere, di esilio o di confino, e della multa di L. 1000; e certo da dotto giureconsulto e magistrato ci risponderà che, dovendo per i più ovvii principii del diritto penale proporzionarsi la severità della pena alla intrinseca gravità del reato, laddove questo è minimo e leggiero, non può razionalmente non essere minima e leggiera la pena; e se veramente è suo avviso che la pena del carcere per sei mesi e della multa fino a L. 1000 siano minime e leggieri, tal sia di lui; noi invece riteniamo, e siamo certi che avremo consenziente con noi tutto il Senato, e, che più importa, tutti coloro che hanno la disgrazia di subirle, che e l'una e l'altra sono pene abbastanza gravi per meritare tutta l'attenzione del legislatore, onde subordinarne l'applicazione a non incomplete né equivoche garantigie.

Or queste si avrebbero forse, o Signori, col sistema che ci viene proposto? Gli onorevoli Senatori Cadorna e Pinelli vi hanno già luminosamente dimostrato che no: io quindi mi limiterò su di ciò ad aggiungere brevissimi cenni, a quel mollo che, con tanta abbondanza di irrefutabile dimostrazione, ve ne fu detto da essi: e dirò che se il signor Ministro, facendo anche assegnamento su di una proposta da esso presentata all'altro ramo del Parlamento per modificazioni da introdurre al presente ordinamento del personale giudiziario, non dubita che i giudici mandamentali risponderebbero ottimamente alla nuova importante missione che vorrebbe loro affidare; io divido tanto meno questa sua illimitata fiducia, dacchè ho presente che fra i funzionari ai quali è presentemente commessa l'amministrazione della giustizia mandamentale, non pochi difettano ancora delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge di ordinamento giudiziario del 13 novembre 1853; di guisa che il Governo si è trovato nella necessità di nominarli semplici reggenti di giudicatura, come tra gli altri è avvenuto nel distretto giurisdizionale della Corte d'appello che ho io l'onore di presiedere, nel quale tra le 97 giudicature mandamentali che vi sono stabilite, 11, vale quanto dire la nona parte, sono affidate a siffatti esordienti giovanissimi nella difficile carriera giudiziaria.

Ora, consideri il Senato se e quanta fiducia possano ispirare, per l'importante mandato che vorrebbe loro affidarsi, di pronunciare con tanta larghezza di potere sulla libertà dei cittadini, questi giovani ed inesperti magistrati.

Ma forsechè almeno questa parte del progetto offre i due vantaggi pure grandemente valutabili di accelerare i giudizi penali, e di menomare le spese giudiziali a vantaggio del pubblico erario?

Neppure questo, a parer nostro, sarebbe il risultato della propostavi riforma; perocchè siccome sarebbe veramente ingenua la supposizione che un condannato ad uno o più mesi di carcere, di esilio o di confino, o veramente a più centinaia di lire di multa, voglia pazientemente acquietarsi alla sentenza di un giudice unico, mentre la legge viene in suo aiuto procurando gli il rimedio di un secondo esame della sua causa avanti un collegio di giudici più sperimentati, e perciò ovvia la previsione che quante sarebbero le condanne al carcere e alla multa che si pronuncierebbero da un giudice di mandamento, altrettante sarebbero le appellazioni che si istituirebbero avanti il tribunale di circondario: il che avvenendo, nessuno non vede se dall'adozione della controversa riforma se ne potrebbero sperare maggiore economia e prontezza nei giudizi penali, o non piuttosto temerne e prevederne maggiori dispendi, e lentezze.

Nulla, anche per non stancar maggiormente la paziente attenzione del Senato, aggiungerò al fin qui detto relativamente al merito di questa prima parte del progetto; e passerò senza più a dire alcun che della se-

conda, colla quale si vorrebbero allargare le ingerenze mandamentali nella parte che concerne la istruttoria dei procedimenti criminali.

E qui innanzi tutto mi permetta il Senato, che nella duplice qualità mia di Senatore e di magistrato, io protesti apertamente contro alcune parole sfuggite, io credo involontariamente, al Senatore De Foresta nel calore della discussione: intendo di accennare a quanto egli affermò sul conto dei giudici istruttori, di questi pazienti e laboriosi magistrati, i quali se potessero solamente dubitare che un primo Presidente pensi di loro ciò che potrebbero lasciar supporre quelle parole, non potrebbero non sentirsi profondamente feriti nel legittimo loro amor proprio.

Il Senatore De Foresta colla mente tutta intenta a chiarire, secondo esso la sente, la bontà della riforma proposta negli articoli 2 e 3 del progetto, non dubitava di affermare che, per una parte, i poteri ivi menzionati, già nel fatto si esercitano presentemente dai giudici di mandamento, ai quali ne è quasi sempre fatta la generica delegazione dal giudice istruttore, e che, per l'altra, la prima di quelle due disposizioni contiene un'utilissima ingloria, in quanto costringerà i giudici istruttori ad attendere personalmente, nel luogo di loro residenza, contrariamente a ciò che ora avviene, alla istruzione penale.

Ebbene, o Signori, io devo apertamente dichiarare che non divido punto l'opinione espressa sul conto di questi benemeriti magistrati dall'onorevole mio contraddittore, e che se egli nei brevi anni di esercizio dell'alta sua carica giudiziaria ha creduto di potersi formare un tale concetto del modo con cui viene da essi disimpegnato lo spinoso, paziente e difficilissimo ufficio, io per contrario nei trentatre anni spesi in servizio della giustizia, ho dovuto sempre ammirare l'inflessibile costanza dei giudici istruttori nel disimpegnare l'ingrato mandato che loro affida la legge, e il cui peso è tanto da essi sentito, che non rare sono le istanze per esserne esonerati, e frequenti le difficoltà di trovar loro volentieri ed abili successori. Valgano queste poche parole a confortare quei benemeriti giudici istruttori, che avendo per avventura lette le parole sul conto loro pronunciate in questo recinto, vi avessero potuto scorgere una nota di biasimo, che è da credere, non sia stato nell'animo dell'onorevole oratore che le profferiva, di lanciare contro di essi.

Or mi sia permesso di aggiungere alcun che intorno al merito delle sovra accennate disposizioni. Colla seconda di esse si darebbe facoltà ai giudici di mandamento di rilasciare nel corso dell'istruzione che loro sarebbe affidata dall'articolo 2 del progetto, mandati di cattura contro gli imputati, così di crimine come di delitto, senza bisogno di conclusioni del Pubblico Ministero. Questo esteso e pericoloso potere, scevro di ogni cautela, sarebbe, lo riconosciamo, una necessaria conseguenza della facoltà che gli si vorrebbe dare di esercitare abitualmente le attribuzioni che il Codice af-

fida al solo giudice istruttore; perocchè è chiaro che loro sarebbe nella più parte dei casi impossibile di comunicar previamente le risultanze processuali al Procuratore del Re, nè sarebbe conveniente che in questa parte ne compiesse le veci il Ministero Pubblico stabilito dalla legge presso i giudici mandamentali. Ma chi non vede a prima giunta i pericoli di un così illimitato potere abbandonato alle mani di giovani, epperò poco sperimentati magistrati? e chi non sente, quel che è più, l'assurdità che vi sarebbe a prosciogliere questi giudici minori, da quelle cautele, che a mente dell'articolo 187 del Codice di procedura penale, limitano l'egual potere dei giudici istruttori, e dalle quali il progetto in esame non li proscioglierebbe? Che se a questi gravissimi sconci, si aggiunga pur quello già sopra notato, del difetto nelle sedi mandamentali di locali appropriati alla custodia d'imputati di qualsivoglia più grave reato, finchè non sia compiuto il corso, non sempre breve, dell'istruzione preliminare, se ne avrà di troppo per conchiudere che anche queste nuove attribuzioni, meglio che a vantaggio, riuscirebbero ad evidente detrimento della buona amministrazione della giustizia penale.

Resta ancora che sommettiamo al senno del Senato alcune gravi considerazioni intorno al proposto diniego dell'azione pubblica, se non sia preceduta dall'esercizio dell'azione privata: vale quanto dire dalla querela della parte lesa.

Al quale riguardo, per mettere vieppiù in sodo gli argomenti di confutazione del progetto, con tanta evidenza di ragioni già avolti dagli onorevoli Senatori Cadorna e Pinelli, gioverà non poco che il Senato sappia positivamente quali sarebbero i reati nei quali non si potrebbe ricercare il colpevole, altrimenti che sulla formale querela della parte lesa.

Essi sono contemplati in quarantatré articoli del Codice penale: permettete che ve ne indichi i principali. Sono essi, gli atti di libidine contro natura commessi anche violentemente ma senza pubblico scandalo; l'ingesto, lo stupro e il ratto anche violenti e nei quali ne sia derivato pubblico scandalo; le ferite siano pur gravi, purchè non siano cagionate con armi proprie, abbiano prodotto una malattia inferiore ai trenta giorni anche con pericolo della vita, o non abbiano debilitato permanentemente un senso od un organo, o deturpata permanentemente la faccia, o prodotta una debilitazione delle facoltà mentali, od una malattia fisica certamente o probabilmente insanabile; tutte indistintamente le truffe e gli abusi di confidenza qualunque ne sia la intrinseca gravità e la importanza del danno cagionato; l'omessa denuncia delle compre fatte dai gioiellieri, orefici, oriuolai, e locandieri ancorchè si tratti di oggetti che vengano a riconoscersi rubati; la contraffazione e l'alterazione di chiavi, la vendita di grimaldelli, e la fabbricazione di chiavi sovra modelli od impronte di cera presentati da figli di famiglia, domestici o qualsivoglia persona incognita o sospetta, e la vendita alle

esse persone di chiavi usate; l'incendio dell'altrui proprietà cagionato per colpevole negligenza, la dolosa rimozione di termini o di alberi di confine; qualunque danno ragionato negli altrui fondi coll'abbatterne o mutilarne gli alberi, le viti, o tagliandone i seminati e i raccolti, col distruggere le chiusure di ogni specie, le siepi, gli istrumenti di agricoltura o le capanne dei custodi, o col mandone i fossi o i canali, e coll'incendiare volontariamente qualunque degli oggetti ora descritti; l'avvelenamento, deformazione ed uccisione di cavalli e di ogni altro bestiame grosso o minuto: qualunque violazione finalmente degli altrui diritti sul corso e l'uso delle acque di qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, canale od acquedotto.

Basta, noi crediamo, lo avere enunciata la natura dei reati, ai quali accenna l'articolo 15 del progetto, per tosto comprendere di quanta gravità sarebbero le dannose conseguenze che seco trarrebbe la sua adozione: ci si consenta di appena accennare le principali.

Nulla aggiungeremo a quel molto che già ne fu detto dall'onorevole Senatore Cadorna, per quello che ha tratto all'incesto e allo stupro violenti anche commessi con pubblico scandalo, restringendoci invece a sottoporre all'alta penetrazione del Senato di quanto danno pubblico e privato sarebbe cagione il dover lasciare impuniti i reati di ferite volontarie che possono essere gravissime anche quando siano scompagnate dalle particolari circostanze aggravanti che abbiamo dianzi enumerate, che per molte e gravi ragioni può il ferito suo malgrado non denunziare; quanto sarebbe improvvido il lasciar sempre impunito il duello qualunque ne siano state le tristi conseguenze; ben essendo chiaro che questo reato non sarà mai denunciato dalla parte lesa, il che torna a dire che questa assurda reliquia della barbarie sarà come cancellata dal novero dei reati previsti dalla legge penale; quanto sarebbe, sto per dire, immorale il lasciar impuniti i truffatori di ogni specie, che al postutto sono più perversi e pericolosi dei ladri stessi; di quanto sarebbe compromessa la sicurezza delle private proprietà e, sento dirmi con ragione, la incolumità della vita, se si lasciassero impuniti, e lo sarebbero evidentemente, tutti i reati di coloro che omettono le prescritte consegne o somministrano i mezzi atti alla perpetrazione dei furti, e quanto infine sarebbe improvvido il diniego della spontanea tutela pubblica a quei cittadini ai quali, la nequizia di un nemico terribile, abbia, in uno dei tanti modi sopra riferiti, manomessa od anche affatto distrutta la sua proprietà.

La gravità delle conseguenze che deriverebbero da un sistema che così profondamente attenterebbe all'ordine delle famiglie, alla pubblica morale e alla sicurezza delle persone e delle proprietà, è così manifesta, che lo spendere maggiori ragionamenti, di cui non avremmo penuria, per persuaderne il Senato, sarebbe un abusare troppo grandemente della sua pazienza e un recare offesa all'alta sua penetrazione.

Senza quindi insistere più a lungo su questo iagrat

argomento, crediamo non possano ragionevolmente non accoglierai le conclusioni della maggioranza del vostro Ufficio Centrale.

Ma ci si dirà: voi riconoscete che la proposta riforma ha il suo fondamento in un bisogno del quale non contestate l'esistenza, e frattanto la respingete recisamente, senza darvi il pensiero di suggerire un altro qualunque rimedio.

Questo rimprovero ci è anzi già stato indirettamente fatto dall'onorevole preopinante quando ci gratificava della taccia di oppositori sistematici, apponendoci di avere esaminato il progetto ministeriale col proposito preconcepito di respingerlo eziandio nelle parti che non ci sentivamo in grado di confutare.

Or sente sicuramente il Senato quanto ci sarebbe agevole di rimandare là donde è partita la scortese insinuazione dell'onorevole vostro oppositore; ma noi ci sentiamo troppo sicuri della bontà del nostro assunto per non ricorrere a tal fatta di spedienti oratorii che, se possono parere ingegnosi a chi abbia penuria di solidi argomenti, non giungono certo graditi, nè possono avere efficacia sull'animo del rispettabile consesso, avanti il quale è nostro comune dovere di discutere unicamente il merito del progetto statoci presentato dal Governo.

Questo tuttavia risponderemo all'onorevole oratore che ci gratificava di siffatta accusa, che a nessuno è lecito di mettere in dubbio il sincero nostro amore del pubblico bene, e l'altissima stima che, anche poco ripetendolo, professiamo al dottissimo Ministro di Grazia e Giustizia, talchè non da altro movente, tranne il profondo nostro convincimento, è determinata la nostra opposizione al presente disegno di legge.

Del resto, se la maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha nelle sue conclusioni suggerito un determinato provvedimento da sostituirsi a quello immaginato dal Governo, non sarebbe evidentemente da farlene rimprovero; solo compito e mandato degli Uffici Centrali essendo quello di proporre al Senato l'adozione o la modificazione o la reiezione dei progetti intorno ai quali sono chiamati a riferire.

Ciò però che non doveva fare la maggioranza dell'Ufficio nella sua relazione, ben possono farlo, al pari di qualunque Senatore, i singoli membri dell'Ufficio stesso; epperò io, per fare atto, non fosse altro, di buon volere, mi permetterò di sottomettere alla superiore meditazione e apprezzamento dell'onorevole signor Ministro della Giustizia, non già un formale progetto in sostituzione di quello che discutiamo, ma solo alcuni cenoi generali sul modo con che, a mio credere, si potrebbe provvedere efficacemente e senza perturbazioni legislative alle attuali urgenze eccezionali e ai normali bisogni dell'amministrazione della giustizia penale nelle provincie napoletane.

Ho già accennato alla viziosa circoscrizione territoriale, e alla troppo palae scarsità dei tribunali di circondario, in quelle interessantissime e vaste provincie

del Regno. Ho altresì osservato che a rendere più grave l'inceppamento che ivi esiste nel servizio della giustizia penale, concorsero eziandio gli avvenimenti politici che vi si sono svolti in questi ultimi anni. Importa adunque che il rimedio da applicarvisi giovi al doppio scopo di far scomparire l'arretrato eccezionale delle cause penali, e di assicurare nell'avvenire il corso normale della giustizia. Ora al primo bisogno, che è di natura transitoria, credo si dovrebbe, e lo si potrebbe agevolmente ed efficacemente, provvedere colla formazione temporanea per legge di dodici o quindici sezioni correzionali composte di tre giudici, il più anziano del quali ne avesse la presidenza, le quali dalle rispettive sezioni d'accusa delle quattro Corti d'appello delle provincie napoletane, o meglio forse da quella Corte di Cassazione si dovrebbero distribuire in apposita missione, in quei luoghi che più ne abbiano bisogno, e che più si riconoscessero acconsi all'uopo, col mandato di sedervi in certa guisa in permanenza, per giudicarvi gli imputati tutti di delitti commessi prima della creazione delle sezioni medesime.

Intanto il Governo avrebbe modo di procurarsi tutte le necessarie nozioni morali e materiali, onde essere in grado di maturare una definitiva riforma nell'ordinamento dei tribunali di circondario in quella vasta parte del Regno, prendendo a base una più razionale circoscrizione territoriale, e la creazione di nuovi tribunali in proporzione dei presunti bisogni permanenti di quelli abitanti.

Io non temo che a questo genere di provvedimenti si contrapponga la difficoltà della spesa che ne deriverebbe al pubblico erario: perocchè, dapprima divido coll'onorevole signor Ministro della giustizia la ferma opinione, che in fatto di amministrazione della giustizia, prima necessità è diritto dei cittadini, non si debba pensare ad economie se non in quanto mirino al risparmio di spese che non siano positivamente necessarie; e in secondo luogo ho eziandio per fermo che i dazii adombrati provvedimenti aumenterebbero molto meno di quello che potrebbe presumersi le attuali spese del personale giudiziario, solo che l'attuale signor Ministro della Giustizia, rimediasse al mal fatto dal suo predecessore in conseguenza del Reale Decreto del 7 settembre 1862, col ridurre a giuste proporzioni la sterminata coorte d'impiegati subalterni, ossia commessi, stati assegnati così alle Corti di cassazione e d'appello, come ai tribunali di circondario, e singolarmente ai vari uffici del Pubblico Ministero: al quale riguardo basterà che io accenni che oltre di 899 commessi sparsi tra le varie cancellerie dei corpi giudicanti, i cui stipendi ascendono ad anoue lire 800,000, sonvene altri 370 presso le singole segreterie del Pubblico Ministero, a ciascun ufficio del quale è pur assegnato un segretario, ed assorbono una spesa di altre L. 298,000, che è evidentemente sprecata, tostochè negli uffici del Ministero Pubblico delle antiche provincie non solo non si ha idea di siffatta categoria d'impiegati subalterni

di segreteria, ma a solo due o tre procuratori del re è concesso un segretario.

Io non credo necessario di entrare a tale proposito in maggiori particolari, bastandomi di aver accennato in qual modo, senza perturbazioni legislative, senza gravi difficoltà e senza notevole aumento di spese si potrebbe rimediare ai mali che nella lodevole sua sollecitudine pel servizio della giustizia, tanto giustamente lamenta il signor Ministro della Giustizia.

Se i mezzi da me suggeriti meritino o no di fermare la di lui attenzione non sta a me il giudicarlo: solo dirò che, dispostissimo quale sono ad appoggiare al riguardo qualunque altra sua proposta, che, senza produrre gli inconvenienti che la maggioranza dell'Ufficio ha posto in mostra nella sua relazione, miri ad assicurare il celere e regolare servizio della giustizia nelle provincie napoletane, dovrò con vero rammarico negare il mio voto al progetto ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Senatore Coppola. Signori Senatori. Io non discorrerò le ragioni intime e dottrinali del progetto di legge sottomesso all'esame del Senato, per non imitare colui che recava nottole in Atene, imperocchè i precedenti oratori hanno esplicito ampiamente tutti cotesti argomenti. Sento però un dovere pressante e grave, che parmi doverlo assolvere, narrando sì bene pochi fatti ed esponendo considerazioni, onde il Senato sia penetrato delle condizioni gravi, in cui si trovano le provincie meridionali; e se potrà accennare appieno codesto stato, confido che nella sua alta sapienza saprà accogliere il progetto di legge come una necessità assoluta ed indeclinabile.

Questa necessità, o Signori, non fu negata dal dotto ed eloquente oratore della maggioranza dell'Ufficio Centrale: ma per istibico e senza pure una dichiarazione formale: se però accennava remotamente a dei rimedi temporanei, proverò, o Signori, che noi siamo stati solleciti di osservare alla lettera il plebiscito, di stabilire la perfetta unità nazionale, senza condizioni, siamo stati corvivi nell'accettare l'egemonia piemontese... (rumori.)

Senatore Cadorna. Dica italiana, e lo proverò che è stata italiana.

Senatore Coppola. Io parlo della legge del 1859, che è legge piemontese e non italiana.

Presidente. Nelle parole del Senatore Coppola non ci è nulla che dia occasione o motivo a disturbarlo; non si disturbi adunque l'oratore.

Senatore Coppola. Dunque, signor Presidente, dicevo, che se fummo soverchiamente corvivi ad accettarla, confidammo sì bene che le leggi promulgate in furia si sarebbero emendate nei tempi di calma, e questo momento il Ministro della Giustizia l'ha benissimo scelto.

Laonde mi è d'uopo trasportarmi al febbraio 1861. Nell'otto di quel mese apparve una decretazione che nominava una Commissione ad oggetto di stabilire il

nuovo organico giudiziale. Nel 17 febbraio 1861 ed a capo di otto giorni soli ecco che la Commissione dichiarava che la legge del 1859 data fuori in Piemonte nei tempi dei pieni poteri costituiva l'organico novello anche per le nostre provincie; e così l'organico giudiziario del 1817, che ivi funzionava da circa mezzo secolo senz'altra considerazione fu d'un tratto annullato.

Quella legge dunque due grandi novità indusse: ognuno lesse con piacere la prima parte; con estrema censura e disfavore accolse la seconda. L'istituzione dei giurati e la giurisdizione tolta ai giudici che allora noi dicevamo di circondario e che ora si denominano di mandamento, fu attribuita ai tribunali.

La prima fu accolta a braccia aperte perchè era istituzione propriamente napoletana. Rammento con orgoglio il 22 ottobre 1820 quando Francesco Ricciardi che nomino a causa di massima onoranza, Ministro storicamente glorioso, presentava al Parlamento un progetto completo di istituzione dei giurati e che la sola mano della tirannide assurda borbonica ci tolse, cosicchè la legge del 17 febbraio 1861 fu riputata reintegrazione di un diritto nazionale e civilissimo che la sola violenza ci aveva impedito di poter usufruttare.

La seconda fu ricevuta con estrema censura perchè ognuno si domandava, l'esperienza dal primo gennaio 1809 fino al 31 dicembre 1816 non fece toccare con mani che la materia correzionale per quella popolazione è così ampia e tanto estesa che ha bisogno di gran numero di magistrati per essere esaurita?

Nel primo gennaio 1809 ebbero la medesima organizzazione francese, quindi i tribunali di prima istanza erano nel tempo medesimo tribunali civili e correzionali e dopo otto anni si vide che in quella maniera non si poteva continuare, poichè vi sarebbe stato un immenso arretrato di processi correzionali, onde la giurisdizione fu conferita ai giudici di circondario.

Seconda osservazione: ma come, si diceva, se l'esperienza dimostra che 545 giudici non compiono questo importantissimo ufficio nelle provincie di terraferma e 178 nelle insulari ed in fine d'ogni anno si verifica di certo un arretrato, come potrà essere compiuto da 37 tribunali in Napoli e 14 in Sicilia?

E su questo argomento si osservavano due cose; non è già che i giudici di circondario fossero stati pigri nell'adempimento dei loro doveri; tutt'altro. Non solo erano soggetti alla vigilanza e alle istigazioni continue del Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale; ma v'era un'altra istituzione, quella della Commissione censoria stabilita in ogni capo luogo di provincia, la quale componevasi del Presidente e Procuratore generale della gran Corte criminale, del Presidente e Procuratore regio del tribunale civile e dell'Intendente Presidente, questi riuniva nella sua persona tutti i mezzi per scorgere la condotta politica e morale dei giudici. Laonde non è a dire quanto cotesta Commissione in-

fluiva alla pronta e retta amministrazione della giustizia correzionale.

Ebbene dopo tutto ciò, dopo tante spinte, gran numero di processi annualmente rimanevano senza decisione; per cui furono frequenti i casi di amnistie necessarie. Leggerò le date di una quantità di decreti per i quali le amnistie si davano come una necessità indeclinabile: 28 marzo 1841, 24 maggio 1843, 14 aprile 1844, 12 gennaio 1846, ecc., e non stancherò il Senato più oltre.

Ecco come al primo apparire di codesta legge le meraviglie furono immense, ed ognuno cadde in quella diffidenza che le nuove giurisdizioni correzionali non avrebbero unquam potuto assolvere quel carico tanto interessante. Tacendomi dei rilievi dei Pubblici Ministeri o di altri funzionari, non posso, o Signori, pretermettere un fatto gravissimo ed assolutamente nuovo.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, marchese Pepoli, nel fine di settembre 1862 (badate, o Signori, dopo quattro mesi da che si era messo in esecuzione il nuovo organico) scriveva al Presidente della Corte di Cassazione in Napoli, sponendogli che il Consiglio generale di acque e foreste faceagli avvertire cosa gravissima, che la legge forestale da che si è attuato il nuovo organico non riceve più nessuna esecuzione nella parte relativa alla punizione dei reati forestali. Da prima i giudici di circondario o di mandamento quando le guardie forestali o la guardia generale del distretto con un semplice processo verbale segnato da due testimoni stabilivano le contravvenzioni alla legge forestale, erano solleciti a punire questa specie di reati. Ma ora che codesti giudici non hanno più autorità, ora che bisogna fare i processi verbali e spedirli 40 o 50 miglia lontano dov'è il tribunale circondariale, ora che i testimoni quando sono al cospetto dei giudici che conoscono il fatto ed essi loro lo negano francamente, quando che avanti, costituiti dinanzi al giudice locale, non osavano mentire, ne nasce che dopo attrito giudiziario e molta spesa non si può ottenere veruna sorta di condanna.

Assunse quindi un secondo argomento.

Questa è cosa di massimo interesse, perchè le nostre provincie, tolta la Capitanata e porzione del Barese, tutte le altre sono felicemente frastagliate da colline, da montagne e da fiumi, e queste colline e queste montagne un tempo erano rigogliose di grandissima vegetazione. I feudatarii serbavano quei boschi per loro diletto; abolita la feudalità si corse con una zuppa furiosa a distruggerli, quindi ne sono venute le frequenti alluvioni, i danni immensi alle territoriali proprietà sottoposte; e la legge forestale imperante ha l'importante oggetto di rimboschire coll'impedire successive devastazioni.

Ecco come il marchese Pepoli diceva al presidente della Corte di cassazione: avvertite se sotto forma di competenza lasciata ai giudici di mandamento, sulle contravvenzioni di polizia cotesti delitti si possono com-

prendere in primo luogo, in secondo luogo se non si potessero comprendere sia mestieri un avviso acciocchè si possa provocare dal potere legislativo una legge per attribuire ai giudici di mandamento specialmente le cause di reati forestali.

Il 16 ottobre 1862 la Corte di cassazione riunita in sessione generale osservò che non poteva in astratto risolvere la questione di competenza, in secondo luogo che non poteva nelle sue attribuzioni avvisare sullo spediente di una legge novella, che questa era preziosa gemma confidata al Consiglio di Stato.

Così rimasero le cose.

Ora, riunendo, o Signori, a tutto questo quanto si è esposto dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia relativamente alle doglianze generali di tutti gli ordini del Pubblico Ministero risulta che in quelle provincie di Napoli e Sicilia si verifica un male gravissimo, che mi fo dovere di considerarlo sotto doppio aspetto, morale, cioè, e politico.

Sotto l'aspetto morale, o Signori, diceva il Racine, uno dei tre sommi tragici francesi: *ainsi que la vertu, le crime a ses degrés*, quindi se i piccoli reati non si puniscono con quella celerità che è necessaria, l'autore del piccolo reato d'oggi impunito diventa domani audace a segno da commettere il secondo ed il terzo sempre in ragione crescente di maggior dolo. Piaccia d'altra banda sopporre che taluno pel lento corso della giustizia si astenga di perpetrarne altro, ma l'offeso il quale vede che la punizione va a rilento e si differisce chi sa quando, non temete voi che costui indispettito si faccia giustizia colle proprie mani?

Ora, siccome nel mondo fisico la reazione è eguale e contraria all'azione, disgraziatamente vediamo che nell'ordine morale la reazione è dieci volte più intensa e pernicioso dell'azione medesima, onde in conseguenza di questo ritardo necessario nel corso della giustizia il numero dei reati si è grandemente aumentato in quelle provincie e la morale pubblica sempre più discapita.

Tanto ritardo ben si accoglie dai sanfedisti, onde far insidioso paragone tra lo stato antecedente e l'attuale, in guisa da soffiare al discredito delle nuove istituzioni, e ciò dagli statisti vuolsi avere in conto dovendo prevenire qualunque cagione che fornisca mezzo di discredito delle attuali istituzioni.

In quelle provincie, i recenti cambiamenti nulla hanno contribuito all'aumento del delitti eccetto il brigantaggio. Il solo ritardo nel corso della giustizia produce un progressivo aumento spaventoso di reati: ed io, per adempire il inno male che possa a questo santo dovere, mi sono permesso d'invocare la cortesia di molti egregi Senatori per faro osservare loro su quella gran carta murale e topografica dell'Italia esposta nelle sale

di lettura del Senato, ed ho fatto vedere come vi sia un distretto, o circondario detto di *Paola* in Calabria Citra, il quale si compone di una lunga fila di comuni tutti esposti al mare, e precisamente come sarebbe nelle antiche provincie la riviera di ponente, cominciando da Savona e giungendo a S. Remo. Dapprima vi erano otto giudici che esercitavano giustizia punitrice, oggi-giorno a Paola, capoluogo del circondario, non vi è tribunale, e coloro che da Scalea che è l'estremo punto debbono recarsi al posto ove esiste il tribunale, ossia in Cosenza, devono percorrere 62 miglia.

Non vi sono strade a ruote, bensì appena una scabra mulattiera; vi è pure un terzo inconveniente grave, ed è che bisogna percorrere le cime degli Appennini, locchè può farsi nella bella stagione, ma nell'inverno è assolutamente impossibile. Ora vedano le Loro Signorie che cosa è succeduto. Il distretto di Paola per lo passato fu uno dei più tranquilli (e, quasi direi, morigerato), dacchè quei giudici di mandamento sono stati privati della giustizia correzionale è divenuto un formicolajo di reati, che crescono alla giornata spaventosamente. Così potrei dire di altri. Quindi essendo cotesto male gravissimo, come vi si potrà rimediare? Sentivo accennarmi: con un provvedimento temporaneo e speciale per le provincie napoletane.

Signori, prego le Loro Signorie ad osservare che quei temperamenti volgerebbero a cosa di suprema importanza. Quando mai in uno Stato il quale da poco tempo si è composto ad unità nazionale e le cui istituzioni devono per necessità essere una ed indivisibili per tutte le provincie, e la universalità de' cittadini o tutte buone o tutte cattive per tutti, si può comportare che per una parte della nazione si possa mutare l'organamento giudiciale che è e dev'essere l'istituto più stabile di tutto lo Stato?

Che se il progetto del Ministero che è e deve essere necessariamente generale per tutto lo Stato, non fosse accolto, ne verrebbe, o Signori, che la principale condizione per la quale l'unità nazionale si pose in fermo verrebbe a rallentarsi, e per tanto incalzante accrescimento di reati, quelle provincie non liete e perturbate maggiormente, saranno in gravi angustie e sconcerti. Prego le Signorie Loro o le scongiuro con tutta la possibile lealtà ad avvertire questo gravissimo inconveniente, dopo di che ho fiducia che il progetto del Ministero sarà accolto (*Bravo.*)

Presidente. L'ora essendo avanzata, credo sarà bene rimandare a domani il seguito della discussione generale. Il primo ad avere la parola sarà il signor Senatore Vigliani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LXXVII.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento — Discorso del Senatore Vigliani a sostegno del progetto — Considerazioni del Senatore Cadorna in risposta ai propugnatori del medesimo.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene pure il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* legge le lettere dei Senatori Taverna, Marzucchi, Ghiglini e Chigi, con cui chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE RELATIVO
ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. Si riprende la discussione generale sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

La parola spetta al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io comprendo altamente, o Signori, quanto debba essere arduo e malagevole il compito di chi scende a prendere parte in una discussione

nella quale hanno fatto, da alcuni giorni, splendida prova egregi magistrati e profondi giureconsulti con potenza di dottrina, di raziocini e di argomenti dedotti da lunga pratica delle cose giudiziarie.

Non crediate che sia presunzione da parte mia il venire in questo momento a mescolarmi in questa lunga discussione; io vi sono tratto unicamente dall'adempimento di un dovere coscienzioso.

Un progetto di legge il quale riguarda l'amministrazione della giustizia a cui ho dedicato i miei studi, lo istituto della mia vita, imponeva naturalmente a me e come magistrato e come Senatore il dovere di apporarvi qualche cosa più che un voto silenzioso.

È stato mio primo proposito di attendere la discussione degli articoli e sottoporre allora al Senato qualche osservazione che a me si è presentata come acconcia e meglio raggiungere lo scopo della legge, e fors'anche, se troppo non presumo, a ricondurre maggiore concordia nelle disparate opinioni che si sono sollevate sopra questo argomento; ma quando io vidi la discussione generale prendere proporzioni sommarie larghe, quando mi è parso che essa potesse assorbire la discussione degli articoli a cui, se bene ho inteso, si sarebbe da alcuni mirato a chiudere le porte, allora mi sono persuaso che non mi era permesso un

ulteriore indugio e che se voleva compiere la parte del mio dovere davanti al Senato io dovevo farlo nella discussione generale, anche a costo, o Signori, di rendermi un po' noioso.

L'argomento per sè non è troppo gradevole, e per quanta cura vi si voglia mettere nel trattarlo in modo che possa divenire sopportabile alle persone non iniziate, non avvezze alle cose giudiziarie, non è tanto facile riuscire nell'impresa, e tanto meno sarà dato a me che sento di non possedere i mezzi che a ciò si richiedono.

Ciò che vi posso promettere egli è, o Signori, di esporvi con sincerità e franchezza l'impressione che questo progetto di legge tanto dibattuto destò nell'animo mio, e qual è il concetto definitivo che me ne sono formato.

Era cosa naturale che appena questo progetto fu presentato al Senato io vi rivolgessi un'attenzione tutta speciale, non propria soltanto del Senatore, ma anche di colui che vi trova un argomento che riguarda le proprie funzioni, che interessa quell'oggetto intorno a cui si aggirano le principali occupazioni della propria vita.

Io adunque esaminai, studiai il progetto con tutta la attenzione di cui mi sentiva capace.

Questo esame e questo studio lo feci una prima volta allorchè la confidenza degli uffizi del Senato mi ha chiamato a prender parte ad uno degli Uffici Centrali che dovettero prendere in disamina uno dei progetti che si trova fuso nell'attuale progetto.

Io allora io presi ad esame non soltanto la parte che era demandata all'Ufficio di cui faceva parte, ma anche quella che era affidata all'altro Ufficio Centrale, poichè, come il Senato intese, vi fu riunione dei due Uffici, motivata dalla persuasione che i membri dei due Uffici avevano, che la materia fosse così strettamente collegata, che dovesse essere unitamente esaminata e discussa.

Ebbi in quell'occasione a manifestare agli onorevoli miei colleghi l'opinione che se non tutte le disposizioni che si contenevano in quei progetti primitivi, fusi ora nel progetto che esaminiamo, erano accettabili ed utili, molte cose però io riputava buone e tali da ripromettersene risultati vantaggiosi per la giustizia.

Sgraziatamente alcune difficoltà di forma e qualche variazione nell'opinione degli onorevoli membri componenti quegli Uffici hanno impedito che avesse luogo una discussione simultanea sopra quei due progetti.

Presentatosi il progetto di legge attuale, io mi trovai a far parte dell'Ufficio nel quale sedeva pure l'onorevole mio amico il Senatore Vacca; e con molto piacere vidi confidato a lui l'incarico di occuparsi di un progetto che, diciamolo francamente, è più specialmente rivolto a quelle provincie nelle quali egli con tanto lustro presiede all'amministrazione della giustizia, come capo del Ministero Pubblico.

Io vi dirò francamente che non mi aspettava dall'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto, com-

posto come è d'uomini per ogni riguardo competenti ed autorevoli nella materia, un giudizio cotanto severo. Io ben pensava che ad alcune delle disposizioni in esso contenute l'Ufficio Centrale non avrebbe fatto buon viso, ma non credeva certamente che egli sarebbe andato sino al punto di proporre al Senato che l'intero progetto di legge venga respinto e quasi nemmeno ammesso all'onore della discussione nelle singole sue parti.

Però io non mi sono punto sorpreso, ed anzi debbo dire che mi sono rallegrato della lunga e viva discussione che sorse in Senato sopra le questioni molto delicate che il progetto presenta.

Questa discussione fa prova di quel caldo zelo, e di quella viva cura che il Senato è solito porre, allorchè si tratta di questioni che riguardano i principii più preziosi dell'ordine sociale, della sicurezza pubblica e privata.

Ed io amo sperare che da questa discussione accurata ed anche animata, uscirà non la disapprovazione del progetto, che io vi confesso ravviserei come una sciagura, ma l'approvazione di quelle disposizioni che sono veramente utili, e che fors'anche migliorate dalla discussione, potranno condurre più pienamente a quello scopo a cui le sagge mire del Governo sono rivolte.

Volendo esprimervi in brevi termini il mio concetto sopra l'insieme del progetto, vi dirò che lo riguardo come una necessità incontestabile per una gran parte del nuovo Regno Italiano, come un atto molto utile in molte provincie dell'Italia centrale, e come atto non disutile, e dirò anche utile in tutte le altre provincie e particolarmente in quella dove ho l'onore di occuparmi di funzioni giudiziarie.

A questo progetto si sono fatte obiezioni di vario genere, e certamente non si è omissa alcuna di quelle difficoltà che gli si poteva muover contro.

Le prime difficoltà hanno un carattere preliminare e si può dire anche pregiudiziale; esse consistono nel dire che non conviene toccare i codici, che toccandovi in un modo speciale, ed all'infuori di una revisione generale si corre pericolo di disordinarli.

In secondo luogo, si è detto che il Governo essenzialmente intendo con questo progetto di rimediare ad un male locale e transitorio, che quindi se tale è il male, vuol pure essere locale o transitorio il rimedio; e per parlare più chiaramente, si è detto: si vuol provvedere a un bisogno della giustizia nelle provincie napoletane e siciliane; ebbene si faccia un provvedimento il quale sia adatto ai bisogni di quelle provincie, ma non si disturbino le altre provincie che non sentono lo stesso bisogno, per curare un ammalato, voi non dovete disturbare i sani.

Queste sono, se non m'inganno, le difficoltà prime che sono state opposte al progetto.

Io potrei prescindere dal trattenerne il Senato sopra le medesime, poichè ad esse hanno abbondantemente risposto gli egregi miei colleghi che mi precedettero

nell'arringo; però mi permetterà il Senato che poche parole aggiunga a questo riguardo.

Non si deve toccare ai codici, si è detto, salvo in modo generale e con una revisione coordinata.

La massima è vera in generale, ma mi sia lecito di domandare anzitutto agli onorevoli oppositori; possiamo noi dire francamente, con coscienza del vero, che l'Italia abbia una legislazione codificata?

Se noi parliamo in generale, nessuno potrà rispondere se non con una negativa. Molti sono i codici che esistono in Italia, pure non vi è una legislazione italiana, unica, codificata. I Codici, di cui il Senato è stato chiamato ad occuparsi, provano come si tratti appunto di raggiungere il nostro desiderio dell'unificazione della legislazione, ma che essa per ora non è che un voto.

Ma scendendo dal genere alla specie di cui ci occupiamo, cioè alla materia dei giudizi penali, alla procedura criminale, non si può nemmeno dire che esista anche a questo riguardo un Codice italiano di procedura penale.

Dirò anzitutto che una nobilissima provincia italiana ha creduto finora di mostrarsi molto restia all'accettazione dei Codici penale e di procedura penale che sono vigenti in una gran parte d'Italia.

Aggiungerò che il Codice penale ed il Codice di procedura penale che erano stati preparati per le antiche provincie accresciute della Lombardia, furono bensì estesi a molte parti d'Italia, ma non senza qualche variazione, singolarmente per le provincie meridionali.

Diffatto furono introdotte in questi Codici non poche modificazioni suggerite da uomini molto competenti e molto savi, che ebbero ad occuparsi dell'estensione di quei Codici alle mentovate provincie del mezzogiorno.

Non esiste dunque propriamente un Codice di procedura penale, e nemmeno un Codice penale italiano; ed a questo proposito ricorderò anzi una circostanza che a me ha fatto una grande impressione, e che credo non sia stata dimenticata dagli onorevoli miei colleghi.

Allorquando in questo recinto si discuteva precisamente la legge, che riguardava una proroga per l'attuazione dei Codici nostri nelle provincie siciliane e napoletane, il Ministro di Grazia e Giustizia d'allora presentava al Senato due progetti di legge, l'uno per la riforma del Codice penale, l'altro per la riforma del Codice di procedura penale.

Che cosa significava la presentazione di questi due progetti fatta in quell'occasione?

Una cosa sola, o Signori, e ben chiara; che cioè nella mente stessa del Governo che promuoveva la estensione di quei Codici, essi non erano né stabili, né definitivi, non erano altro che un esperimento che si faceva per giungere poi all'unificazione cotanto desiderata. Si riconosceva in quel momento stesso il bisogno che quei Codici avevano di essere riformati e migliorati, e tuttavia, siccome il voto nazionale per l'unificazione si era manifestato in modo assai vivo, il Governo non credeva di arrestarne il corso, malgrado la coscienza

che egli aveva che quei Codici dovessero essere prontamente riformati.

Noi dunque non ci troviamo in presenza di una legislazione codificata, ma solo in presenza di Codici, i quali con alcune variazioni sono stati posti in esecuzione in molte provincie del Regno italiano.

Questo, a mio parere, toglie molta importanza alla massima che è stata invocata, vera in genere, che non si debba toccare ai Codici nazionali con troppa facilità né con mutazioni parziali.

Noi abbiamo naturalmente maggiore libertà d'azione, non siamo stretti da uguali riguardi verso i Codici vigenti, nelle condizioni affatto straordinarie, in cui versa la legislazione del Regno italiano, legislazione che si sta formando, e che ci dovrà ancora occupare lunghi anni, ma che finora non ha ancora carattere nazionale; però la libertà maggiore che a noi è consentita, non debbe essere travolta a licenza, ed intenderei che vi sarebbe licenza, quando si venisse avanti con una riforma, la quale, come temono i membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, mettesse veramente a soqquadro il Codice di procedura penale.

Davanti ad un pericolo di questa fatta ogni uomo sensato si dovrebbe arrestare; ma permettetemi, o Signori, che io vi dica tosto che questo pericolo io non l'ho sentito nell'esame coscienzioso che ho fatto del progetto prima che si aprisse la discussione, né io potei convincermene dopo i discorsi, certamente molto accurati ed eruditi, i quali ci occuparono per molti giorni e nei quali si è principalmente cercato di dimostrare il disordine e lo scompiglio che il progetto di legge avrebbe potuto cagionare nell'economia generale del Codice di procedura penale.

Io dissi che di questo pericolo non ho potuto persuadermi, giacché considerando in prima le disposizioni che accrescono la giurisdizione dei giudici di mandamento e scemano quella dei tribunali, non vi scorgo che una eccezione fatta ad un principio sancito in quel Codice circa la competenza, ma non vi vedo il principio distrutto, né sensibilmente offeso.

Invece che, secondo le regole vigenti e sancite nel Codice del 1859 i giudici di mandamento non conoscono attualmente che delle contravvenzioni di polizia, essi sarebbero, colle proposte disposizioni, chiamati a conoscere contemporaneamente di alcuni delitti, i quali per le pene a cui vanno soggetti sono i meno gravi; non li dirò *minimi e leggeri*, poiché questa parola ha troppo offese le orecchie dell'egregio Senatore e magistrato Castelli; ma certamente non mi dilungo dal vero assicurandolo che l'onorevole mio collega ed amico Senatore De Foresta quando parlava di delitti minimi e leggeri, non intendeva di attenuare la importanza di quelle infrazioni, a cui l'articolo del progetto allude, ma usava un'espressione di confronto, un'espressione comparativa, e certamente non negherà l'onorevole Castelli che i delitti di cui parla l'articolo primo, nella scala dei delitti, si possono benissimo qualificare col

titolo di minimi e leggeri; perchè sono i più leggeri, sono i minimi di tutti gli altri delitti; e quando stabiliamo il vero senso della parola, non può essere difficile l'intenderci.

Se noi rivolgiamo poi l'attenzione alle altre disposizioni del progetto, a quella principalmente che riguarda la procedura, con cui questi delitti, deferiti alla cognizione dei giudici, dovranno essere trattati, noi non troveremo nessuna sorta di turbamento nell'economia del Codice di procedura penale, imperocchè troviamo stabilito che quello stesso procedimento che usano i giudici nelle contravvenzioni, si dovrà applicare a questi delitti di minore importanza; quindi non si varia neppure un articolo di quel titolo il quale regola il procedimento davanti ai giudici di mandamento.

Si varia forse il procedimento davanti ai tribunali di circondario? Certamente no, poichè, quanto ad essi, la loro giurisdizione è ben attenuata, ma rimane nel resto nei termini e nelle condizioni in cui ora si trova.

La parte che estende i poteri dell'istruttoria al giudice di mandamento varia forse un articolo, varia una regola sola del Codice di procedura penale in quanto riguarda l'istruzione scritta?

Parmi rispondere con segni negativi il signor Senatore Castelli; ma mi permetta il Senatore Castelli che, malgrado il suo cenno negativo, io, mantenga la mia opinione e, lo ripeto francamente, che neppure una linea di quel Codice, in ciò che riguarda l'esercizio delle funzioni dell'istruttore, è variata.

Senatore Castelli. Il mio cenno era affermativo.

Senatore Vigliani. Sono lieto di avere assentite al Senatore Castelli in ciò che riguarda l'esercizio dei poteri dell'istruttore; non vi è dunque mutazione alcuna a tale riguardo; soltanto quelle disposizioni che ora sono applicate di diritto da un magistrato, lo saranno in avvenire da due.

La mutazione dove sta? in un articolo solo, cioè in quell'articolo il quale crea il giudice istruttore come unico investito dell'istruttoria penale, dandogli però facoltà di delegare il suo potere ai giudici di mandamento; la legge nuova, la legge che ci viene proposta, sostituisce a questa delegazione del giudice un potere delegato dalla legge medesima. Mi riservo di esaminare a suo luogo, come questa estensione di attribuzioni dei giudici di mandamento, non ci esponga a nessun pericolo, e non sia che una riproduzione di ciò che nella pratica tuttodì avviene, e con grande vantaggio della giustizia.

Vi sono nel progetto alcune disposizioni che riguardano l'opposizione, e la facoltà di appellare dalle sentenze interlocutorie.

Quanto all'opposizione, ci sarà soppressione di alcuni articoli del Codice di procedura penale, ma essi costituiscono un vero pleonasma che si distacca con grandissima facilità dal rimanente del Codice, senza che vi rimanga alcuna lacuna o difetto. Sarà forse mestieri di aggiungere qualche dichiarazione spiegativa, affinché si

chiariscano i dubbi che hanno occupato l'attenzione singolarmente dell'onorevole Senatore Cadorna. Sarà cosa molto facile nella discussione degli articoli il rimediare a tali difficoltà.

Quanto alla facoltà di appellare dalle sentenze interlocutorie si tratta nulla più che di surrogare un articolo ad un altro. Abbiamo già nel Codice di procedura penale un articolo che limita la facoltà di appellare dalle sentenze interlocutorie. Ebbene l'articolo che ora si trova inserito nel progetto di legge in discussione, limita maggiormente questa facoltà, e la limita per buona ragione, essendosene nella pratica fatto un abuso molto deplorabile.

Voi vedete, o Signori, che non abbiamo a temere nessuna sorta di confusione, nessuna sorta di scompiglio nelle disposizioni del Codice penale, quando si ammettano le poche variazioni, le poche riforme che ci sono proposte. Il coordinare queste riforme, il coordinare queste deroghe parziali col rimanente del Codice è l'opera, a mio avviso, la più agevole e piana nell'esame degli articoli.

Passo ad un'altra obiezione preliminare o pregiudiziale, come meglio piacerà di chiamarla. Si è detto che si vuol rimediare col progetto di legge ad un male locale, e ad un male transitorio. Io credo che qui si sia preso abbaglio tra il più ed il meno, scambiando il positivo col negativo, vale a dire il sì col no. È verissimo che il male od il bisogno dirò meglio della giustizia, a cui si vuol con questo progetto di legge riparare, non è eguale in tutto il Regno, anzi si manifesta in proporzioni molto diverse. Ma non si può dire che il bisogno non si manifesti in tutte le parti del Regno.

Nelle provincie meridionali, per le ragioni che sono state largamente esposte, il bisogno della giustizia nella parte correzionale è estremo, inquantochè quasi si può asserire che ve ne sia assenza. Le eloquenti parole con cui lo stato della giustizia correzionale nelle provincie meridionali è stato descritto dagli oratori che mi hanno preceduto, mi dispensano dall'entrare in questa parte, nella quale, del resto, io non potrei arrecare al Senato nozioni più chiare, nozioni più fondate di quelle che essi hanno poste innanzi.

Ma ciò che io posso dire egli è che il male non è transitorio, perocchè dalle cose stesse a tale riguardo esposte al Senato, rimane dimostrato come i bisogni della giustizia correzionale nelle provincie meridionali muovano da cause che non si possono dire transitorie.

Si è detto, e con ragione, che la circoscrizione dei tribunali di circondario in quelle provincie, essendo fatta sopra base molto più larga di quella delle antiche provincie, lascia una gran distanza tra i luoghi in cui avvengono i delitti ed i tribunali, e quindi una grande difficoltà nelle comunicazioni tra i testimoni, le parti ed i giudici. Si è detto inoltre che mancano le strade e che i luoghi sono montuosi in alcune provincie.

Ora il Senato comprende che queste difficoltà non si

possono rinnovare così prontamente. La costruzione di strade in quelle provincie esigerà assai lungo tempo, l'organizzazione giudiziaria poi non sarà certamente modificata con facilità nella parte in cui si tratterebbe di imporre all'erario maggiore aggravio, poichè, sarà naturale che i rappresentanti dei contribuenti chiedano se non vi sia altro mezzo per raggiungere lo scopo, prima di sottoporre il paese, già tanto aggravato, a maggiori pesi.

E quando si mostrerà che lo si può raggiungere con altri mezzi, quali sono quelli che ora ci sono proposti, egli è certo che non si potrà ottenere che sia accresciuto il numero dei tribunali.

Io credo che sarà impossibile nelle circostanze in cui siamo di trovare un Ministro di Grazia e Giustizia, il quale osi presentarsi all'altro ramo del Parlamento a proporre un accrescimento di tribunali. Ma qui mi arresta l'onorevole Senatore Castelli, il quale ha proposto un mezzo per provvedere nelle provincie meridionali a ciò che riguarda la giustizia correzionale.

Per rispondere a questa parte del suo discorso, io voglio abbondare nel suo senso e considerare per un momento che il male sia locale e transitorio, ciò che ho già detto che non credo.

Egli proponeva di creare delle sezioni provvisorie, od almeno di aggiungere sezioni ai tribunali di circondario delle provincie meridionali, ed andando più oltre egli indicava anche il modo con cui quelle sezioni si sarebbero potute comporre, raccogliendo magistrati qua e là nelle diverse parti del Regno e trasportandoli dove se ne presenta il bisogno.

Ella è cosa evidente che questo rimedio è insufficiente al male di cui si tratta, poichè creando nuove sezioni nei tribunali, non si avvicinano quei tribunali ai luoghi in cui la giustizia vuol essere resa.

Voi avete inteso dall'onorevole Senatore Coppola nella tornata di ieri, come nella stagione invernale in alcune di quelle provincie le comunicazioni siano pressochè impossibili, o almeno di tale difficoltà che per l'amministrazione della giustizia equivale all'impossibilità.

Converrebbe adunque in quei paesi contentarsi di una giustizia estiva e prescindere dalla giustizia invernale, conseguentemente si avrebbe una giustizia per una metà dell'anno, e le sezioni che vorrebbe aggiungere l'onorevole Senatore Castelli a quei tribunali di circondario non farebbero che stabilire magistrati che non avrebbero che fare, poichè non troverebbero gli elementi necessari per esercitare le loro funzioni. Le spese continuerebbero ad essere enormi, i testimoni e le parti lese continuerebbero a soffrire un disastro gravissimo per trasportarsi ai luoghi dove dovrebbero essere esaminati; sarebbe quindi un rimedio, il quale mostra bensì di voler riparare al male, ma che nella sostanza lo lascierebbe intero, od almeno nella massima sua parte sussistente.

Non ispererò molte parole sui mezzi coi quali l'onorevole Senatore Castelli mi parve volesse comporre

le sezioni proposte; se ho ben inteso, fra gli altri magistrati che avrebbe trascelto per farne dei giudici, vi sarebbero anche i membri che egli crede superflui del Pubblico Ministero.

Io non credo che il Governo possa e nemmeno debba far passare membri del Pubblico Ministero in altre carriere per compiere le funzioni di giudice, salvo a farli ritornare alla carriera del Pubblico Ministero, quando queste missioni, per cause temporarie, fossero adempite.

Ciò darebbe luogo a un tale disordine nel personale della magistratura, che assolutamente non potrebbe essere ammesso da nessun Ministro della Giustizia.

Ho detto che il male non solo non è transitorio, ma non è locale, ed a tale riguardo ho pure accennato che vi è differenza tra la maggiore e minor gravità del male, ma che esso esiste in tutte le provincie del Regno Italiano.

Dopo che la giustizia criminale coll'istituzione delle Assisie è stata di molto avvicinata ai luoghi in cui avvengono i reati, si è fatta sentire generalmente la necessità di un proporzionato riavvicinamento anche nella giustizia criminale e massimamente in quelle parti della giustizia correzionale che ha per oggetto i delitti meno gravi, quali sono quelli che vengono puniti con pene inferiori a 6 mesi di carcere.

Qui noti il Senato che, quando si parla di reato che a termini di legge è punibile con sei mesi di carcere, per lo meno in due terzi delle cause occorrenti la pena reale inferiore di assai a sei mesi di carcere; cosicchè la pena che verrà applicata dai giudici a quei reati sarà per le circostanze attenuanti il più delle volte al disotto della metà di quella, quando si trattasse di reati che sono puniti col massimo grado, vale a dire con sei mesi di carcere.

Io diceva che si è fatto sentire generalmente il desiderio di ravvicinare anche la giustizia correzionale ai luoghi dei delitti, poichè si notava che questa giustizia si rendeva a distanze uguali a quelle della giustizia criminale e con uguale disastro e con uguale dispendio. Aggiungerò in secondo luogo, che si è pure fatto sentire l'aggravio della spesa in quanto che la giustizia correzionale è divenuta quasi più dispendiosa che la giustizia per i più gravi misfatti, cioè la criminale. Anche questo è uno sconcio il quale, quando senza lesione della giustizia può essere riparato, vuole, secondo le buone regole della economia, essere fatto scomparire.

Un altro inconveniente non lieve nella giustizia correzionale per i piccoli reati si è notato dalle persone pratiche, ed è che dove ha luogo il carcere preventivo, molte volte, la pena giunge quando è già scontata dall'imputato, e qualche volta, cosa assai peggiore e dolorosa, l'imputato ha già scontato un carcere preventivo per un tempo superiore alla pena che gli toccherebbe. La saviezza dei tribunali suole allora ricorrere ad una formola che copre questo inconveniente dichiarando

che l'imputato fu sufficientemente punito col carcere sofferto; ma vi posso assicurare, Signori, che in molti casi in cui si usa questa formola, se l'imputato fosse fuori del carcere, non vi sarebbe condannato per un tempo uguale a quello della detenzione preventiva che ha sofferto.

Ora io domando se questo inconveniente non è talmente grave da occupare grandemente l'attenzione del Ministro della Giustizia e quella del Parlamento?

Non è dunque un provvedimento speciale e transitorio che occorra per riparare a questi inconvenienti, ma egli è un provvedimento generale; e altronde questo modo di provvedere vuole essere adoperato ogni volta che è possibile, giacchè i provvedimenti eccezionali lasciano sempre una cattiva impressione, offendono la uguaglianza dei diritti, ledono il sentimento pubblico in quelle parti del Regno a cui essi sono applicati; cosicchè ella è massima incontestabile di buona legislazione, che i provvedimenti straordinari ed eccezionali non sono da adoperarsi, salvo quando sono una inevitabile necessità. Ma nel caso nostro, o Signori, io credo di potervi dimostrare che il provvedimento che ci sta dinanzi e del quale ci occupiamo, può applicarsi convenientemente a tutte le parti del Regno Italiano.

Io divido i vantaggi che possono derivare da questo provvedimento in due parti: Gli uni sono vantaggi della giustizia correzionale; gli altri della giustizia criminale.

In più modi questo progetto arrecherà giovamento alla giustizia correzionale e dal lato della celerità e dal lato dell'efficacia ed in ultimo luogo anche dal lato dell'economia.

Gioverà questo progetto alla giustizia correzionale primieramente col rendere più celeri e pronti i giudizi, col portarli sul luogo medesimo dove i piccoli delitti sono stati commessi.

Ognuno sa quanto importa che la giustizia penale, la quale vuol essere esemplare, si faccia il più che si può dove il reato ha turbato la società.

Questo scopo si ottiene molto utilmente col fare passare la cognizione dei piccoli delitti dai tribunali di circondario, che siedono d'ordinario lungi dai luoghi dove si commettono i delitti, ai giudici di mandamento che sono prossimi al luogo dove i delitti sono commessi.

Da questo ravvicinamento della giustizia si avrà naturalmente un minore disturbo dei cittadini che debbono comparire davanti al giudice.

Si avrà inoltre un'economia nella spesa, si avrà di più un'istruttoria più compiuta e più rassicurante, imperocchè il giudice di mandamento posto sul luogo, che è spettatore qualche volta dei fatti che occadono, e vi arriva sempre appena il fatto è compiuto, ha mezzi molto più facili di scoprire la verità. Egli trova molto più agevolmente i testimoni che gli conviene interrogare; egli perviene, in una parola, più sicura-

mente alla scoperta del vero, alla punizione del colpevole.

Il progetto gioverà alla giustizia correzionale col togliere il cumulo veramente divenuto insopportabile dei due rimedi, quello dell'opposizione e dell'appello.

Non è esagerazione il dire, che il concorso di questi due mezzi ha fornito all'abilità dei difensori uno stratagemma che conduce quasi all'infinito i giudizi correzionali; quando vi è impegno, quando la passione si immischia nella trattazione delle cause, allora questi giudizi si menano tanto in lungo che non se ne vede il fine; qualche volta occorrono intermedie prescrizioni, come accade nei delitti di stampa, che presto si prescrivono, oppure il giudizio ha termine quando i reati sono dimenticati.

Sopra questo argomento io domanderò permissione al Senato di comunicargli l'avviso di un dottissimo magistrato che siede nella Corte di Cassazione di Milano, al quale mi onoro di essere legato in amicizia, e che ha consacrata la operosa sua vita a profondi studi del diritto penale.

Appena furono introdotti avanti il Senato i progetti primitivi che riguardavano questa materia importantissima, spontaneamente quell'egregio magistrato mi comunicava alcune sue idee.

In generale esso approvava i progetti, meno la parte degli appelli. Io, debbo dirlo francamente, in questa parte non andava interamente d'accordo con lui nella sostanza, benchè riconoscessi io pure che l'opportunità della riforma poteva essere disputata.

Il dotto magistrato, parlando dell'opposizione, scriveva queste parole:

« A tutti è noto l'abuso invalso nei giudizi penali di lasciarsi prima condannare in contumacia, di fare poscia opposizione, di ricorrere indi in appello, far luogo ad altro giudizio di opposizione in appello, sicchè vi siano d'ordinario almeno quattro sentenze e talvolta sei prima del ricorso di Cassazione.

« Ciò sarà proficuo assai ai difensori, ma è contrario a tutti i principii ed è, a parer mio, anche indecoroso per l'autorità giudiziaria. Un giudice istruttore cita un privato qualunque come testimone, se non comparisce gli infligge una pena, può anche ordinarne la comparizione col mezzo della forza pubblica. Quando invece trattasi di un imputato di qualsiasi delitto anche giudicabile da una Corte di assise quell'imputato è liberissimo di non badare nè punto nè poco all'avuta regolare citazione di comparire all'udienza, di lasciare che il tribunale, la corte ed i giurati lo attendano inutilmente, di aggirarsi anche nei dintorni del palazzo di giustizia a dileggio dei giudici, di lasciarsi da questi condannare in contumacia, di aspettare una notificazione della sentenza, di fare poi opposizione come se nulla fosse. Io credo che per amore e per decoro della giustizia si debba rimediare a questo abuso, e parmi che ciò si potrebbe anche fare agevolmente. »

Io non aggiungerò nulla alla grave autorità di queste

parole perchè la credo sufficiente a persuadere come l'opposizione non possa essere cumulata coll'appello: sono due rimedi di cui l'uno basta, l'altro non è che uno spreco di tempo e danno della giustizia.

Il progetto gioverà in terzo luogo all'amministrazione della giustizia correzionale col vietare l'appello dalle sentenze interlocutorie, le quali non riguardino la competenza. Attualmente si ammette l'appello dalle sentenze interlocutorie le quali feriscono, come si dice, il merito della causa irreparabilmente.

Voi non vi potete figurare quante questioni si facciano sopra questa classificazione d'interlocutorie che tocchino in modo irreparabile il merito della causa.

Sempre si sostiene che la sentenza interlocutoria tocca il merito della causa, e per verità è difficile che in qualche modo non lo tocchi. Cade allora la questione sulla lesione riparabile od irreparabile e quindi questioni sopra questioni, ed il giudizio correzionale fa le spese di questi incidenti.

Se si vuole una giustizia correzionale qual esser debbe corrispondente alla natura dei delitti, efficace e pronta, bisogna assolutamente che a questi arzigogoli curiali si dia il bando e per sempre nelle nostre leggi.

Gioverà in quarto luogo il progetto alla giustizia correzionale col dichiarare sanate dal silenzio delle parti le nullità per vizi di forma, allorchè non sono state opposte nel giudizio; ed anche qui domando al Senato la permissione di dire qualche parola sopra i deplorabili abusi che esistono a questo riguardo.

Il nostro codice di procedura penale sgraziatamente abbonda alquanto nel prescrivere formalità sotto pena di nullità; queste formalità sono divenute un vero oggetto di speculazione per i difensori.

È facilissimo nel corso di un dibattimento il commettere una di queste omissioni di formalità in cose che possono avere, in astratto, un'importanza, ma che nella specialità dei casi, quando tacciono le parti, non ne hanno propriamente nessuna, ma la parte tace e prende nota. Il Pubblico Ministero o non è interessato, perchè si tratta di formalità che non lo tocca, o non si avvede e tace anch'esso.

Si arriva alla sentenza: il verdetto dei giurati è pronunziato; è savio ed ottiene la sanzione del pubblico; la sentenza è intieramente giusta, lo sanno tutti quelli che vi hanno preso parte, ma ecco venir fuori un vizio di forma, e con quest'arme si ricorre alla cassazione, la quale si trova le mani legate dalla legge ed è obbligata a pronunziare che la nullità esiste, che il dibattimento è nullo, epperò ordinare che si rifaccia, si vada davanti ad un'altra Corte d'assise: quindi nuovi giurati, nuovo dibattimento, nuove spese e nuovi disagi.

Qualche volta, o Signori, questo non avviene una volta sola, ma due, tre volte nel medesimo giudizio; si va così avanti a due, tre Corti d'assise e la storia non finisce mai, e la società è obbligata, in grazia delle sue leggi meno provvede, ad assistere allo scandalo di una

giustizia che affatica i giudici e non raggiunge che a grande stento il suo scopo.

Non voglio dispensarmi, o Signori, dal riferirvi alcuni caserelli a questo riguardo, perchè vi facciano persuasi quanto danno sia in quella disposizione che permette di ricorrere ai mezzi di nullità per vizi di forma, quando le parti non l'hanno opposta nel giudizio.

Prescrive una disposizione del Codice penale, che il giuramento dei testimoni deve essere prestato in una data forma, cioè che il testimone giuri di dire *tutta* la verità e null'altro che la verità. Ebbene, è accaduto che ad un testimone è stato dato il giuramento, probabilmente nella forma che la legge voleva (e lo credo certo, giacchè i magistrati scrivono tali cose sopra una specie di *vade mecum* nel tenere dibattimenti), ma nel verbale del dibattimento le parole *tutta la verità* erano state ommesse; si leggeva che aveva giurato di dire la verità, null'altro che la verità; ebbene, lo credereste, Signori, quella sentenza dovette essere annullata perchè non constava che il testimone avesse giurato di dire *tutta la verità*. Vi domando, Signori, se un tale sistema insidioso alla giustizia possa essere mantenuto?

Accennerò un altro fatto non di natura faceta, ma molto serio. Si trattava di una causa capitale trattata a Sassari contro persona che apparteneva a distinta classe della Società. Impurta sempre che la giustizia sia fatta prestamente ed a dovere, e quando è rivolta contro tali persone c'è maggior necessità che la magistratura faccia prova del massimo zelo.

La sentenza fu pronunziata: era capitale; per vizio di forma fu denunciata alla Cassazione, annullata, e la causa rimandata alla Corte di Genova.

Immaginatevi a quanti testimoni si dovette far passare il mare per venire avanti alla Corte di Genova a deporre. Ivi si fece un secondo dibattimento, la sentenza uscì di nuovo capitale; intanto questo imputato di un delitto capitale si trascinava per le diverse provincie del Regno.

Denunziata alla Cassazione anche la sentenza della Corte di Genova vi fu nuovo annullamento per altro vizio di forma. Non vi dirò qual fosse questo vizio di forma, mi limito solo ad accennarvi che esso certamente non era tale per ogni persona sensata da poter influire sulla sostanza della decisione, ma la nullità era stabilita dalla legge: la Cassazione dovette pronunziarla: quindi l'accusato venne trascinato avanti la Corte d'appello di Torino per un terzo giudizio capitale. Per buona sorte non si trovò più altro vizio di nullità, ma voi ben comprendete, o Signori, come facilmente possano sempre accadere di codesti vizi e le parti che hanno interesse ad invocare le formalità stabilite in loro favore, invece di farlo nel momento in cui si debbono compiere, le riservano come un'arma postuma contro la giustizia.

Parlando di queste formalità l'egregio mio amico il Senatore Pinelli faceva una riflessione che merita qual-

che riguardo, ma che pure credo ammetta la sua risposta.

Egli diceva che se si ammettono le sanatorie della nullità per silenzio delle parti, possa accadere che la legge venga manomessa per difetto di ricorso in Cassazione. Io credo che questo suo timore sia esagerato, poichè il Ministero Pubblico, nell'interesse della legge, potrà sempre ricorrere; e quando si dice che è sanato il vizio, s'intende che è sanato per ciò che riguarda l'interesse delle parti, ma non mai per ciò che si riferisce all'autorità della legge; questa sta ferma e verrà rivendicata dall'autorità della Corte di cassazione, ogni volta che risulti violata.

Quindi io credo che possa l'onorevole Senatore Pirelli calmare i suoi timori su ciò e andar persuaso che la giustizia guadagnerà, e perderà nulla la legge, quando si ammetta questo principio che, a mio avviso, è veramente salutare.

Gioverà infine il progetto all'amministrazione della giustizia correzionale in ciò che concerne quei reati i quali offendono così leggermente le proprietà o le persone, che poco o nulla turbano l'ordine pubblico, e per conseguenza non danno motivo sufficiente a istituire d'ufficio un giudizio, quando le parti offese si stanno silenziose, o perchè non credano di promuoverlo o perchè sono venute a conciliazione col loro offensore, talvolta ricevendo un'indennità amichevole che quasi sempre va perduta quando interviene il giudizio.

Io posso assicurare il Senato che sono molti i processi che riguardano piccoli reati, i quali si istruiscono per dovere, ancorchè taccia la parte.

Che cosa suole avvenire quando la parte privata non vuole associarsi alla parte pubblica? Avviene ordinariamente che il processo finisce con una dichiarazione di non essere luogo a procedimento per mancanza di prove o di elementi del reato. Ma intanto l'erario ha fatte le spese per esami di testimoni e talvolta per trasferite dei giudici e tutto ciò inutilmente. In siffatti processi ben si può ritenere per sicuro che più dei tre quarti finiscono nel modo che ho accennato se la parte privata ricusa di dare il suo concorso.

Credo adunque che la giustizia, quando si tratti di reati che non turbano punto l'ordine pubblico, o lo turbano leggermente, sia molto meglio soddisfatta, e la società molto meglio edificata col non procedere, che col fare inutili processi.

Nel discorrere di questa materia molto delicata dell'esercizio libero dell'azione pubblica mi è parso che si sia molto esagerato il tema dell'articolo 15 che vi si riferisce; ho sentito parlare, se male non mi appongo, di reati molto gravi, mentre ivi non si tratta che di delitti, e di delitti i quali siano avvenuti spogli di tutte le circostanze che ne possano aggravare la specie.

Voi avete esaminata di certo, o Signori, la disposizione dell'articolo 15 e vi avrete notato come, in fatto di proprietà, anche il più leggiero furto sia mantenuto sotto l'azione pubblica.

Voi avrete anche notato come qualunque offesa fatta con un'arma propria, sia pure un temperino che è anche arma propria, darà luogo all'azione pubblica; dunque non rimarranno esenti dall'esercizio libero di quest'azione se non i reati leggerissimi commessi contro la proprietà, quei reati che hanno anche caratteri talmente dubbii che esigono le spiegazioni della parte per poterli afferrare, come avviene nella truffa; reati di cui la società sovente non si accorge, perchè riflettono solo l'individuo e sono segreti; anzi debbo aggiungere che più volte la società si burla dell'infelice che ha sofferto la truffa. E siccome fra la destrezza e la frode la distanza vuol essere dai fatti determinata, così se voi non avete il sussidio della persona lesa, la quale vi spieghi come non vi sia stata la sola destrezza, ma vi sia stato raggiro, voi non riuscite a stabilire l'azione penale, così che il concederne libero l'esercizio non fa che moltiplicare inutili processi.

Difatto nella pratica ogni volta che si esercita, quando tra le parti è già intervenuto un convegno, quando le parti si sono già concertate, l'azione pubblica rimane vuota e sterile.

Quanto alle offese fatte alle persone non rimangono eccettuati dall'esercizio libero dell'azione pubblica, se non i delitti commessi con pugni e bastoni. Voi comprendete che siffatte offese non hanno una gravità tale...

Senatore **Castelli** (*interrompendo*). Con un bastone si può anche uccidere un uomo.

Senatore **Vigliani**. Risponderò anche all'osservazione del Senatore Castelli. In generale, chi vuol fare gravi offese non usa un bastone, ma si arma di qualche cosa che val meglio che il bastone. Dunque tali fatti per l'ordinario avvengono per accidente, per cause non prevedute in un momento di ira ed in rissa. Ecco i reati a cui allude quell'articolo.

Quanto agli altri più gravi che, anche commessi col bastone, producono o lesione di un membro importante del corpo, o ledono gravemente la persona, assumono un altro carattere, divengono crimini, e per conseguenza quell'articolo non ha più che fare con essi. Quindi io opino che quell'articolo, con qualche modificazione in alcuna parte, meriti di essere ammesso, perchè non lede l'ordine pubblico, nè la morale pubblica, nè le esigenze della sicurezza sociale.

Vi sarebbe maggiormente da dire intorno ad alcuni crimini, per i quali nell'articolo 16 si è pur dichiarato che l'esercizio dell'azione pubblica dovesse dipendere dalla querela dell'offeso.

Ancorchè io mi occupi in questo momento della giustizia correzionale, farò tuttavia una breve digressione su questo punto, perchè difficilmente mi si presenterà altro luogo acconcio a parlarne.

L'articolo del progetto ministeriale era forse troppo lato a questo riguardo; abbandonava di troppo l'azione pubblica, anche nei casi in cui la società avrebbe interesse che fosse esercitata: parlo dei casi in cui vi sia stato scandalo.

Ogni volta che intervenga scandalo nei delitti che toccano il costume, è necessità il procedere d'ufficio, poichè la società ha diritto che lo scandalo sia represso, ma non così quando scandalo non vi è, quando non vi è violenza, come allorchè si tratta di reati contro il costume che si commettono nel segreto delle famiglie. In tali casi le indagini sono di difficile riuscita, disturbano molto e gravemente le famiglie; quindi, istruendosi un processo, si rinnova e si aggrava talvolta il male che si vuol riparare.

Ervì poi un caso in cui la violenza debba essere presunta, quando cioè per l'età della parte offesa non si può supporre possibile la difesa. A questo riguardo io non posso che applaudire alla minoranza dell'Ufficio Centrale, laddove aggiungeva pure una limitazione alla proposta ministeriale, dedotta dall'età della parte offesa, cosicchè ogni volta che sia l'abuso commesso sopra una persona inferiore ai 18 anni, in questo caso si debba procedere.

Io porto ferma opinione che, contenuta tale disposizione entro i limiti che saviamente la minoranza dell'Ufficio Centrale le ha imposto, possa essere accettata, senza che siano offese le ragioni della giustizia e nemmeno quelle della morale; anzi credo che l'autorità che interviene in assenza delle circostanze gravi che ho accennato, pregiudichi più che non favorisca la causa della morale.

A questi vantaggi, che io penso abbiano a derivare dalla proposta riforma alla giustizia correzionale, vengono fatte diverse obiezioni, le quali mi sembra che, ben esaminate, possano essere dileguate.

All'estensione della giurisdizione dei giudici si oppone che si disordina il principio fondamentale della competenza delle magistrature penali; che si offende anche l'organizzazione giudiziaria; che i giudici non sono abbastanza capaci a sostenere questo nuovo peso; che mancano di Pubblico Ministero; che nel luogo ove esercitano le loro funzioni si trova difficilmente chi possa sostenere la difesa; che non vi sono carceri, o che mancano di custodi; che vengono meno alcune garanzie del giudizio; che infine si avrà una frequenza di appelli che distruggerà il beneficio della giustizia mandamentale.

Io mi faccio a rispondere brevemente a queste obiezioni.

Io non credo primieramente che sia punto turbata la base fondamentale della nostra competenza, imperocchè sta sempre il principio che i crimini appartengono alle Corti di assisie, i delitti ai tribunali, e le contravvenzioni ai giudici; soltanto si apporta un'eccezione al principio in quanto riguarda ai giudici di mandamento chiamati a conoscere di lievi delitti.

Se quest'eccezione fosse di tal natura che non potesse essere bene accertata, potrebbe allora per avventura turbarsi l'ordine della competenza; ma non è stato, non che dimostrato, neppure allegato che siano di difficile

determinazione quei delitti di cui la cognizione verrebbe demandata ai giudici di mandamento.

Come bene ha già osservato l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, avviene non di rado nelle nostre leggi penali che delitti appartenenti, per la loro natura, alla cognizione delle Corti d'assisie, siano demandati ai tribunali oppure altri dai tribunali siano demandati ai giudici di mandamento per il concorso delle circostanze attenuanti.

Quindi abbiamo già nella legge stessa vigente non pochi casi nei quali si fa eccezione a quel principio fondamentale che classifica la competenza delle nostre autorità giudiziarie e penali, secondo le qualità dei reati.

Ancora meno viene intorbidata l'organizzazione giudiziaria, poichè è da ritenere che a differenza di ciò che in alcuni Stati è avvenuto, la nostra legge giudiziaria non determina le competenze, stabilisce soltanto le diverse magistrature e lascia la definizione della loro competenza alla legge di procedura.

Ciò basta perchè voi comprendiate che questa disposizione, questa modificazione della competenza non ha che fare con la legge giudiziaria.

La legge giudiziaria stabilisce diversi magistrati, i quali rimangono tutti, in presenza della legge nuova, con quel carattere che la legge giudiziaria loro attribuisce. E a questo riguardo è anche da notare che fortunatamente i tribunali di circondario non sono nemmeno denominati tribunali di prima istanza o correzionali; cosicchè la loro denominazione, che è tutta locale, ammette variazioni nelle loro competenze senza che il loro titolo cessi di essere esatto e ad essi appropriato.

Delicato è l'argomento della capacità dei giudici. Con molta verità è stato detto che la capacità vuol essere misurata non mai rispetto alle persone, ma rispetto alle funzioni che il giudice debbe adempiere; onde nel parlare della capacità dei giudici di mandamento noi dobbiamo trarre le norme da quelle funzioni di cui essi sono rivestiti.

Ebbene, o Signori, se voi esaminate la competenza civile che è commessa a questi giudici, vi convincerete facilmente che ben maggiori difficoltà essi incontreranno nell'adempimento delle attribuzioni civili che non possono incontrare in quelle che ora si tratta di conferire ad essi nella giustizia correzionale.

I giudizi soprattutto possessorii sono di tale importanza, che Romagnosi, il quale vi ha dedicato una sua opera quasi intera sulla condotta delle acque, ebbe a dire che in essi più che in altri si trova la metafisica del diritto; e veramente il possesso molte volte assume caratteri tali che è molto difficile distinguerlo dal diritto di proprietà, od almeno per gli effetti mostra di assorbire il diritto di proprietà.

Ora questa giurisdizione possessoria è commessa ai giudici di mandamento senza nessuna sorta di limitazione, ancorchè si trattasse anche del possesso della proprietà la più vasta; e l'importanza del loro giudizio

è somma, poichè dall'essere o non essere possessore dipende il dovere o non dovere provare di essere proprietario, e qualche volta si perde la causa della proprietà precisamente perchè si perde quella del possesso.

Ebbene, queste cause tanto importanti sono affidate ai giudici di mandamento; nè in alcun luogo (non parlo soltanto del nostro paese, ma anche di paesi esteri dove la stessa competenza è stabilita) è sorta lagnanza contro la capacità dei giudici a sostenere questa giurisdizione.

La cognizione è molto meno difficile nei giudizi penali. È noto a tutti che in essi trattasi molto più di apprezzare un fatto che non di risolvere una questione di diritto. Ora, l'apprezzamento del fatto si contenta spesso del buon senso, si contenta del giudizio *boni viri*, e non esige il giureconsulto.

Così essendo, noi che nelle nostre leggi sul processo civile abbiamo scritto che il giudice di mandamento può adempiere funzioni tanto rilevanti in quelle materie, dubiteremo che possa essere capace di giudicare di un piccolo delitto? La cosa non può assolutamente essere ammessa. Le questioni di diritto in ciò che riguarda la materia penale sono talmente rare, che i giudici che se ne occupano sogliono considerarle come un regalo della fortuna quando accadono. Quindi voi comprendete che il giudizio, aggirandosi intorno a fatti, non può essere considerato come superiore alla capacità dei giudici di mandamento, come non lo riteniamo superiore, in materia molto più grave, al giudizio dei giurati.

Che se per avventura nell'applicazione della legge il giudice andasse errato, avrà allora il rimedio del tribunale di circondario, rimedio che non può venir meno alle parti.

Si è notato dall'onorevole Senatore Castelli che in questi ultimi tempi si dovette nella nomina dei giudici di mandamento prescindere anche dalle condizioni che la legge prescrive. Si dovette (egli ha osservato) confidare la reggenza di giurisdizione a giovani i quali non adempivano tutte le condizioni, tutti i requisiti voluti dalla legge.

La cosa è vera, ma credo che non possa essere tratta a così larghe conseguenze da impedire che si ritengano in massima i giudici come sufficienti a giudicare di queste cause correzionali.

Dirò anzitutto che quando avviene per una necessità ineluttabile che non trovandosi soggetti i quali abbiano i requisiti per essere nominati giudici di mandamento, si deve transigere sopra queste condizioni, non si fa che per equipollenza, vale a dire si assumono informazioni che assicurino della capacità del soggetto da nominare. E voi mi accorderete, o Signori, che molte volte meglio assai che la presunta capacità dei diplomi e dei certificati, vale quella capacità che è accertata con una informazione speciale quando si cerca se vo-

ramente la persona ha dato saggio di idoneità all'esercizio di certe funzioni.

Ora scrupolosamente il Governo obbliga a fare queste indagini, e sicuramente l'onorevole Senatore primo Presidente Castelli si sarà trovato nella condizione di accertare il Governo che quei soggetti i quali venivano proposti a reggere una giurisdizione erano veramente tali da potersi senza pericolo della giustizia esercitare quell'ufficio.

Egli probabilmente mi opporrà che ora non si tratta della giustizia correzionale; ma io gli replicherò che si tratta ora di quelle cause civili che ho menzionate, e che se quei giovani sono reputati capaci di adempiere tutte le attuali funzioni dei giudici, non ci è punto dubbio che siano pure atti ad adempiere le nuove funzioni che ora si tratterebbe di loro conferire.

Presidente. Vuol prendere qualche minuto di riposo?

Senatore Vigliani. La ringrazio, credo di poter continuare ancora un poco.

Manca, si dice, il Pubblico Ministero solidamente costituito presso le giurisdizioni, mancano i mezzi della difesa.

Io credo che anche in questa parte si pecchi per esagerazione. Il progetto di legge stabilisce il modo di costituire il Pubblico Ministero. Il modo consiste nel commettere queste funzioni a quegli ufficiali che già ne sono incaricati dalla legge attuale, cioè ai delegati mandamentali, ai sindaci, ai vice sindaci, ai consiglieri scelti dal sindaco, oppure ai procuratori fiscali o sostituti procuratori fiscali; a questi ufficiali il progetto aggiunge gli uditori.

Ma l'arresto immediatamente sopra la categoria degli uditori, la quale ha specialmente occupato l'Ufficio Centrale.

La maggioranza dell'Ufficio si dichiarò contraria agli uditori, perchè li reputa non capaci di sostenere queste funzioni; ha di più creduto che questa attribuzione possa ledere il loro noviziato, mettendoli fuori del caso di acquistare quelle cognizioni che loro sono necessarie per correre la carriera giudiziaria.

Ma io penso che l'Ufficio Centrale in questa parte ha preso un abbaglio, in quanto che il progetto non dice di destinare questi uditori alle giurisdizioni che stanno fuori di quei luoghi dove sono collocati gli uditori, ed attendono al loro noviziato, quali sono le città sedi di Corti d'appello o di tribunali di circondario. Gli uditori potranno molto utilmente essere destinati a compiere le funzioni di che si tratta, e dare i primi saggi della loro capacità in questi modesti giudizi là dove appunto sono destinati per fare il loro tirocinio; si sceglieranno quegli uditori i quali manifestino ingegno più pronto, maggior capacità e si applicheranno non più quali vice-giudici, come ora si fa, ma quali membri del Pubblico Ministero ed io ho piena fiducia che questi giovani risponderanno abbastanza a tale incarico, all'importanza di tale mandato.

Che se si tratta delle altre giurisdizioni dove non ha

sede un tribunale, vale a dire delle giudicature di campagna, vuolsi anzitutto osservare, che la giustizia correzionale sarà ivi ridotta a piccole proporzioni.

Io credo di poter ritenere come dato sicuro, che nelle giudicature di campagna anche le più importanti non vi saranno due affari correzionali al mese ammettendo la regola di competenza che è stabilita nel progetto, sicchè voi comprendete, Signori, che, per questo piccolo numero di affari non occorre poi di occuparsi a fare un Pubblico Ministero troppo robusto.

Credo che i delegati mandamentali, i sindaci, in alcuni luoghi i procuratori fiscali, i sostituiti procuratori fiscali che esistono nelle provincie antiche potrebbero benissimo compiere queste funzioni senza nessun pericolo per la giustizia; del resto, noi vediamo che questi funzionari compiono già le loro funzioni nei procedimenti di contravvenzioni.

Io ripeterò qui che nei giudizi penali, ciò che si tratta principalmente di apprezzare, è il fatto, sono le prove del fatto; ora le prove sono le stesse per le contravvenzioni e per i delitti.

E se qualcuno non fosse abbastanza accertato a questo riguardo, non avrebbe che da aprire il Codice di procedura penale, e troverebbe che negli articoli 327 e 328 si stabiliscono le prove per la materia delle contravvenzioni, e nell'articolo 378 (se ben ricordo) si stabilisce che quegli stessi generi di prove che sono ammessi nelle contravvenzioni, sono applicabili ai giudizi correzionali, cosicchè quegli ufficiali che ora hanno l'abitudine di verificare le prove nelle contravvenzioni, potranno fare con molta facilità questo lavoro, quando si tratterà dei delitti leggeri che saranno commessi alla cognizione dei giudici.

Non procede diversamente la bisogna quanto alla difesa.

La difesa, prima di tutto, nei giudizi per delitti leggeri, è di una piccola importanza; basta avere assistito qualche volta a questi giudizi per sapere che essi si compiono con poche parole, se si eccettuino quei casi in cui un impegno od una passione animano lo zelo e la parola dei difensori, ma in generale le difese nei piccoli processi correzionali si fanno con poche parole; con parole che molto si rassomigliano in tutti i casi, perchè pur troppo i casi sono molto somiglianti.

Ora pressochè i giudici di mandamento per le accresciute giurisdizioni civili, si sono riuniti molti soggetti rivestiti della qualità di notai o causidici, i quali esercitano le loro funzioni di patrocinanti dinanzi ai giudici.

Ma credete voi che questi patrocinanti non saranno atti a prestare il loro ufficio di difensori nei processi per delitti leggeri, mentre prestano la loro opera nelle materie civili che presentano sempre maggiori difficoltà?

Intendo benissimo che nelle materie civili sogliono talora consultare persone più istruite di loro, e talvolta sono guidati dagli avvocati che stanno in sede più importante; ma, ripeto, che per poco che facciano, nelle difese civili, essi acquistano sufficiente capacità per pre-

stare l'opera loro nelle difese penali. E questo credo debba bastare per tranquillarci a questo riguardo.

Oggetto più importante sono certamente le carceri: si è detto che le carceri mancano presso le giudicature o sono insufficienti per difetto di capacità o di custodia. Questa obiezione è anche esagerata, e quando pure sussistesse, in parte vi risponde un temperamento che è stato proposto molto saviamente dalla minoranza dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale ha considerato che nei delitti leggeri non vi è ragione sufficiente di esigere il carcere preventivo, carcere che, come ho detto or ora, qualche volta eccede il tempo di pena che può importare il reato. Non avvi dubbio che, in generale, nella nostra legislazione criminale si è fatto un abuso del carcere preventivo, cosicchè noi troviamo le nostre carceri ripiene di detenuti sottoposti a imputazioni, ossia a processo.

In Inghilterra, paese classico della libertà, si avrebbe orrore di uno stato di cose simile a quello che abbiamo noi a questo riguardo, e rammento che essendo a Nizza ebbi a condurre due Inglesi a visitare quelle carceri (che per verità sono molto cattive), ed avendo dato loro qualche spiegazione circa le qualità delle persone che vi erano chiuse, quando intesero che vi era un sì gran numero di carcerati per accuse ed imputazioni di reati non gravi, quei liberi stranieri ne furono profondamente meravigliati ed anche addolorati pel nostro paese.

Credo che quando verrà il momento desiderato della riforma generale delle nostre leggi penali, questo punto attirerà principalmente l'attenzione del Parlamento e darà luogo a profonde e radicali modificazioni. Ma intanto poichè quel giorno non è vicino, come è stato ottinamente osservato, perchè rinuncieremo ad un beneficio che possiamo già procurare ad infelici imputati di colpe non gravi?

Io credo che a ciò abbia fatto ottimo preludio la minoranza dell'Ufficio Centrale introducendo nel primo articolo l'aggiunta che dispensa in questi casi dal carcere preventivo, eccetto che ai tratti di persone sospette, di oziosi o vagabondi o di recidivi. Ma quando il carcere debba essere ristretto a queste poche persone, allora le case di depositi che a termini del Codice penale debbono esistere presso tutte le giudicature, saranno sufficienti a provvedere alla esecuzione della nuova legge.

Ma l'onorevole Senatore Castelli osservava che manca la custodia. Egli supponeva probabilmente che i detenuti sarebbero stati molto numerosi; ma volendo anche supporre che vi fosse il carcere preventivo, i detenuti potrebbero essere un poco numerosi presso le giudicature che stanno nelle città, dove avvengono più frequenti i delitti e dove esistono le carceri; ma nelle campagne non ve ne sarà mai gran numero, non vi sarà ingombro, nè vi sarà bisogno perciò di molta custodia, perchè pochi saranno gli imputati di delitti e saranno giudicati immediatamente dal giudice con quella

celerità di cui manifestò desiderio l'onorevole Senatore De Foresta, rammentando una recente e salutare riforma francese. Colà basteranno le case di deposito.

Si è molto parlato delle garanzie del giudizio, e si è sostenuto che quelle che gli imputati possono avere davanti ai tribunali di circondario, secondo le norme del procedimento ora vigente verrebbero meno davanti al giudizio secondo il procedimento che è stabilito per i giudici. In questa parte io credo che si è perduto di vista una cosa molto essenziale.

È bene che il Senato ritenga l'ordine con cui il procedimento davanti alle diverse giurisdizioni è regolato nel nostro Codice di procedura penale del 1859. Si sono raccolte tutte le disposizioni fondamentali e le più importanti del dibattimento, e si sono collocate in una parte intitolata *Disposizioni generali*, che dà principio al libro secondo.

Queste disposizioni che riguardano la pubblicità, l'oralità del dibattimento, i mezzi della difesa, l'accusa, gli incidenti che possono occorrere, i testimoni, i periti sono comuni a tutte le giurisdizioni; si praticano le stesse regole davanti al giudice il più umile o davanti le Corti d'assise. Le altre disposizioni che si possono dire speciali, secondarie, accidentali, e che sono proprie delle diverse giurisdizioni costituiscono altrettante parti distinte. E intanto, aprendo il codice, vi troverete che a fronte del processo penale per ciascuna giurisdizione sta scritto: *si osserveranno le disposizioni generali* poste in fronte del libro secondo e poi succedono le poche disposizioni proprie e speciali in cui non sono riposte le essenziali guarentigie del giudizio.

Epperò, io invito i miei avversari ad esaminare con attenzione le forme speciali ai giudizi pensati davanti ai tribunali ed ai giudici, e vedranno come non venga meno nessuna di quelle garanzie che veramente si possono dire fondamentali: vi può essere maggiore o minore solennità, ma io vi domando, o Signori, se ci dobbiamo occupare del più o del meno di solennità di giudizio, dove si tratta di una grande tenuità di reati: quindi io credo che le guarentigie non vengano punto meno, perchè vi sono tutte quelle che si possono esigere acciocchè il giudizio raggiunga il suo scopo, la scoperta della verità ossia del reato o della innocenza.

Ed intanto, io non ho inteso accennare da' miei onorevoli contraddittori neppure una guarentigia che si possa dire trasandata, cosicchè credo poter affermare che anche in questa parte siano per lo meno esagerate le apprensioni che si sono manifestate.

Infine, si accennarono i frequenti appelli che si suppone possano derivare dalle cattive sentenze dei giudici di mandamento.

Ricorderò tosto a questo riguardo al Senato che quando si trattò di estendere la giurisdizione dei giudici di mandamento in materia civile e commerciale da lire 300 a lire 1000, salto che non era leggiero, i medesimi profeti di sventura si fecero sentire; confessero di più un mio peccato; in quell'occasione anch'io ho

fatto un po' di coro a coloro che credevano che quell'aumento di giurisdizione avrebbe prodotto conseguenze pericolose per la giustizia.

Ebbene, i risultati hanno interamente smentito quei pronostici, il risultato fu in tutto favorevole ai giudici; la giustizia civile e commerciale ha avuto un corso soddisfacente, e quello che è più notevole, gli appelli si sono di poco accresciuti: locchè dimostra che nei giudicati dei giudici locali che sono ordinariamente bene informati delle persone su cui esercitano la loro giurisdizione, si ebbe fiducia non minore di quella che si aveva nelle sentenze dei giudici a cui la giurisdizione era stata tolta. Io credo che lo stesso fenomeno e con maggiore facilità sarà per avverarsi nel caso di cui discorriamo.

Io credo che la giustizia che amministrano sul luogo in materia correzionale i giudici di mandamento, appagherà il pubblico e lascerà meno luogo a motivi d'appello che non le sentenze che si pronunziano a maggiore distanza dai tribunali di circondario. In ogni caso gli appelli saranno spediti con minori dispendii, giacchè per regola non vi si rinnoverà il dibattimento.

Parmi d'aver con queste osservazioni abbastanza purgata la giurisdizione dei giudici di mandamento da tutti i sospetti e timori che si sono contro di essa sollevati.

Passo ora a ribattere con brevi parole alcune obiezioni che si sono fatte ad altre disposizioni del progetto, che io ho già accennate, come miglioramenti arrecati alla giustizia correzionale.

Presidente. Desidera l'oratore di riposare alcuni minuti?

Senatore Vigilani. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente ed apro il suo grazioso invito.

(La seduta è sospesa per 10 minuti.)

Presidente. Si riprende l'adunanza, e la parola è al signor Senatore Vigilani per continuare il suo discorso.

Senatore Vigilani. Proseguendo la confutazione degli appunti che vennero fatti alle disposizioni del progetto le quali tendono a migliorare, a mio avviso, l'amministrazione della giustizia correzionale, farò presente al Senato come alcune osservazioni siano state fatte intorno all'abolizione dell'opposizione in cause in cui evvi la facoltà dell'appello, ed anche intorno alla sanatoria delle nullità di forma in virtù del silenzio della parte; si è creduto che le opposizioni non possano essere abolite senza offendere l'armonia del Codice, oppure scemare i mezzi di difesa dell'imputato.

Io credo che non sussista nè l'uno nè l'altro appunto. Non si scema l'armonia delle disposizioni del Codice, poichè a chi ben esamina il posto che occupano gli articoli relativi all'opposizione e le loro relazioni cogli altri articoli del Codice medesimo, non è difficile il convincersi che si tratta di un membro che si può tagliare dal corpo senza che ne abbia a soffrire l'organamento generale.

Tolta l'opposizione, subentra l'altro mezzo dell'appello, ed all'appello sono naturalmente applicati tutti quei mezzi i quali si potevano e si dovevano far valere nel giudizio di opposizione; il giudice guadagna in celerità, il giudice guadagna in tempo ed evita disturbi, e l'imputato non perde nessuna delle sue guarentigie quanto alla pienezza della difesa.

Per ciò che riguarda i vizi di nullità, io credo che le difficoltà che si accamparono in ordine alla diminuzione dei mezzi di difesa e dei motivi per quali si possa mantenere l'integrità della legge sulle forme giudiziarie, non abbiano maggiore sussistenza.

E invero io ebbi già a notare che questi vizi di forma allorché influiscono alla sostanza, al merito della causa, non mancano mai di essere invocati dalla parte stessa, e che allora soltanto si lasciano nel silenzio, quando non hanno influenza sul merito, e si riservano più tardi come un mezzo per annullare una sentenza che non conviene.

Quindi si può fare questo dilemma; o si tratta di forma, che nella specialità di ciascun caso può influire sul merito, e viene certamente invocata da chi vi ha interesse, e quel che è più, il giudice posto in avvertenza ha mezzo di ripararla: si è, per esempio, ommesso di sentire un testimonio compreso nella nota; il testimonio è influente, e non manca la parte di rammentare che vi è quel testimonio da sentire; esso viene sentito, ed il dibattimento ha il suo corso regolare. O si tratta invece di una formalità di poco momento nella specie, come sarebbe quello che ho rammentato della forma del giuramento dei testimoni, ed allora il dichiarare sanato il vizio del silenzio della parte ha il benefico effetto d'impedire che se ne tragga un pretesto per ricorrere alla Cassazione, la quale ora si trova dall'autorità della legge costretta a pronunciare nullità che sicuramente al cospetto della legge sono inevitabili, ma che nel merito della causa non hanno, nè dovrebbero avere alcun valore.

Aggiungerò ancora che il principio della sanazione dei vizi di nullità per silenzio della parte non è principio nuovo della nostra legislazione, ma è principio che esiste e si trova registrato in disposizioni del Codice stesso di procedura penale.

Così tutte le nullità che precedono la sentenza di accusa, quando non vi è ricorso in Cassazione, si intendono sanate col silenzio; vi sono anche forme le quali sono prescritte nel dibattimento stesso, ed hanno importanza, e che pure trasandate non danno luogo a ricorso per la Cassazione se non vi ebbe riserva della parte, e così è, per esempio, quando fosse sentito un testimonio od un perito il quale non potesse essere sentito per un impedimento qualunque, se l'opposizione non è fatta dalla parte avanti l'esame, il vizio rimane sanato col silenzio.

Ciò che è più sorprendente si è che, mentre la legge dichiara sanato questo vizio, che tocca la capacità stessa del testimonio o del perito, ammette poi che non sia

sanato un vizio, che cada sopra una causa molto meno importante, quale è quella della formola sacramentale del giuramento.

Io credo quindi che e l'abolizione delle opposizioni, ed il principio della sanazione dei vizi di nullità pel silenzio della parte, segneranno due veri progressi nel nostro procedimento penale, tanto è lungi che possano nuocere all'armonia delle attuali nostre leggi, e ledere in qualunque modo le ragioni dell'imputato.

Ho detto abbastanza dei vantaggi che saranno per derivare alla giustizia correzionale dal presente progetto di legge: passo ora ad aggiungere poche parole intorno ai vantaggi meno essenziali, ma pure notevoli che se ne ha a ripromettere anche la giustizia criminale.

Per tre disposizioni la giustizia criminale si avvantaggerà di queste riforme; e primieramente per quella che stabilisce la già detta sanatoria dei vizi di nullità che sono più frequenti nei giudizi criminali; in secondo luogo per quella che accorda il maggior termine di 30 giorni al Procuratore generale per far opposizioni alle ordinanze degli Istruttori, termine ora ristretto a 10 giorni, che sono insufficienti dove le comunicazioni sono meno pronte; e infine per la disposizione che associa i giudici di mandamento ai giudici istruttori nell'istruzione dei processi criminali e correzionali.

Io dico appositamente *associa*, poichè il progetto nulla detrae all'autorità dei giudici istruttori: esso mantiene ai giudici istruttori tutti quei poteri, tutta quell'autorità di direzione e di sorveglianza che il Codice l. ro conferisce; associa loro soltanto, nell'adempimento delle loro funzioni, i giudici di mandamento, e ve gli associa per due cause, secondo me, molto gravi; l'una, perchè non si perda tempo nell'istrurre sul luogo del commesso reato il processo, e il giudice che si trova dove avviene il delitto possa immediatamente accorrere sulla faccia del luogo, possa assumere informazioni, sentire i testimoni, impedire che intervengano intrighi ed influenze contrarie alla giustizia per distornare dal deporre coloro che sono informati.

L'altra è ragione di finanza, che pur è rispettabile tuttavolta che si può conciliare il riguardo dell'erario col riguardo della giustizia.

Non è punto dubbio che se i giudici istruttori dovessero istruire i processi personalmente e trasferirsi perciò sui luoghi, come a spasso loro converrebbe fare, la giustizia costerebbe una somma enorme; ebbene per evitare questo inconveniente, che cosa si suol fare attualmente dagli istruttori? Si usa della delegazione che la legge autorizza. E la legge confida talmente in questa delegazione, che l'autorizza senza alcun limite, senza alcuna restrizione quando si tratta di luoghi dove il giudice istruttore non ha la sua sede; la restringe soltanto con la raccomandazione di molta riserva nei luoghi dove sta il giudice istruttore.

E voi comprenderete facilmente l'importanza di questa distinzione e come da essa si possa con fondamento

rilevare, che la legge ha confidato tanto nel giudice istruttore, quanto nel giudice di mandamento delegato. Nè potrebbero i giudici istruttori senza tale aiuto adempiere al loro compito; quando il Senatore De Foresta vi diceva che largamente usano i giudici istruttori della facoltà di delegare, vi accennava un fatto che non attribuiva punto a colpa dei giudici istruttori, e che credo per un semplice malinteso sia stato contestato dal Senatore Castelli, poichè perito come egli è in questa materia in cui, secondo che diceva, ha passato molti anni del suo ministero, non è possibile che egli non abbia veduto come in tutti i processi, che non sono molto gravi, e che si istruiscono fuori della sua residenza l'istruttore delega il giudice di mandamento perchè la legge glielo permette, e perchè da molte istruzioni e governative e dei superiori magistrati è inculcato il principio della delegazione in tutti i casi in cui un grave motivo non esiga l'intervento personale del giudice istruttore.

Che si farà adunque ammettendo questa disposizione che investirebbe della facoltà istruttoria, per dir così, il giudice di mandamento? Si farà per autorità di legge ciò che ora si fa in virtù di delegazione, e come ora non si lamentano inconvenienti, così non vi è nemmeno da temere nel sistema che si vuole introdurre; che anzi ritrarremo dalla delegazione della legge un vantaggio che non possiamo ritrarre dalla delegazione dell'uomo; imperocchè la delegazione dell'uomo arriva non di rado troppo tardi, quando non è più facile il ritrovare i testimoni; quando raggiunti si sono adoperati ed anche arti pietose si sono messe in opera per distornare le persone informate dal manifestare alla giustizia tutto ciò che esse conoscono; quando talvolta, anche le tracce del reato più non si possono accertare.

Egli è ben vero che già il Codice di procedura penale fa obbligo al giudice di mandamento di procedere tosto, anche senza la delegazione, in via d'urgenza, allorchè le prove si possono disperdere.

Aggiunge il Codice che quando havvi sospetto di fuga, possa il giudice locale rilasciare anche il mandato di cattura riferendone prontamente al Procuratore regio. Ma questo apprezzamento dell'urgenza essendo abbandonato alla coscienza dei giudici non è certamente fatto da tutti in egual modo.

Voi trovate giudici più zelanti, più operosi che interpretano più largamente l'urgenza e prevengono gli eccitamenti e la commissione del giudice istruttore; ne trovate altri i quali, o troppo riguardosi verso la lettera della legge, o fors'anche non egualmente amanti del lavoro, preferiscono di attendere che venga la delegazione del giudice istruttore; ed intanto nella trasmissione della informativa al Procuratore del Re, nella comunicazione del Procuratore del Re al giudice istruttore, nella trasmissione delle carte dal giudice istruttore al giudice delegato, voi intendete facilmente qual tempo e quanto prezioso si perda per la giustizia, sicchè ta-

lora la delegazione giunge troppo tardi, quando cioè i fatti molto più importanti per l'istruttoria del processo sono di impossibile, o di molto difficile accertamento.

È quindi sommamente importante ed è reclamato in generale dai voti di coloro che versano in queste materie, che alla delegazione del giudice sia surrogata quella della legge. Nè questa delegazione legale detrae punto a quell'assoluta autorità che il giudice istruttore può e deve esercitare nella istruttoria dei processi, imperocchè l'articolo stesso che autorizza i giudici di mandamento a procedere immediatamente in tutti i casi, fa però avvertito il giudice istruttore che nei casi gravi egli deve richiamare la procedura e dirigere il giudice subalterno e che nella sua sede a lui solo spetta l'istruire; sicchè con questo temperamento si avrà il vantaggio del concorso di due funzionari, l'uno superiore, l'altro inferiore, ad uno stesso scopo, e l'istruttoria non potrà non essere avvantaggiata nei suoi risultati.

Non è senza meraviglia che ho inteso dire a questo riguardo dall'onorevole Senatore Pinelli, che si faceva una derogazione ad un principio importante in questa materia, quale egli supponeva che fosse, il divieto al giudice istruttore d'intervenire come giudice nelle cause correzionali.

Mi duole di dover dire al Senatore Pinelli che egli ha preso abbaglio in questa materia e che ha confuso la materia criminale colla correzionale.

Egli è vero che nel criminale è stabilito che chi ha posto mano nell'istruttoria, non può più sedere come giudice nella Corte d'Assise; ma la stessa disposizione non si trova nella materia correzionale, e non vi si potrebbe trovare, perchè nel nostro ordinamento giudiziario diverrebbe impossibile il giudicare i processi correzionali presso quei tribunali che sono composti di soli tre giudici, compreso l'istruttore e il presidente, se l'istruttore non avesse voto come giudicante.

Ora l'istruttore in questa materia interviene sempre come giudice; dirò di più, che in molti processi interviene egli a presiedere i dibattimenti correzionali, come quello che conosce già il processo e che può risparmiare al presidente l'incomodo di leggerlo e studiarlo.

Nè in generale io ho inteso che sorgessero sospetti o prevenzioni sinistre contro i giudici istruttori che adempiono le funzioni di giudicanti nei processi correzionali; l'integrità e l'imparzialità dei nostri giudici è generalmente ritenuta come garanzia sufficiente, e il giudice istruttore che siede come giudice nelle materie correzionali non ispira meno fiducia degli altri suoi colleghi.

Quindi non si deroga a nessun principio liberale in questa materia, allorchè si conferisce ai giudici di mandamento la facoltà di istruire e giudicare in materia correzionale. Si guadagna anzi nel senso del principio desiderato dal Senatore Pinelli avanti ai tribunali, in quanto che per i processi i quali saranno stati istruiti

dal giudice di mandamento, il giudice istruttore, sedendo come giudice nel giudizio, non avrà presa parte all'istruzione; cosicchè, ben lungi che avvenga la conseguenza che temeva il Senatore Pinelli, si avrà un risultato contrario, e più conforme a quel principio che egli vorrebbe stabilito.

Mi è poi sembrato che lo scrupolo maggiore che gli avversari del progetto manifestavano nella concessione dei poteri della istruttoria ai giudici di mandamento, consistesse nella facoltà di rilasciare mandati di cattura.

Due osservazioni si sono poste avanti a questo riguardo: l'una è che sia atto troppo grave il mandato di cattura per metterlo nelle mani del giudice di mandamento; l'altra, che il giudice di mandamento non possa avere il sussidio delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Quanto alla gravità dell'atto, io mi permetterò anche qui di far osservare, che il rilascio del mandato dipende principalmente dall'apprezzamento della sufficienza degli indizi di reità, e così da un apprezzamento di circostanze di fatto, e credo che il giudice di mandamento lo potrà fare colla stessa facilità con cui lo fa ora l'istruttore.

So benissimo che gravi difficoltà non si incontrano nel rilascio dei mandati di cattura. Generalmente, con grandissimo accordo il procuratore del Re chiede e l'istruttore rilascia il mandato di cattura. Solo ho inteso lamentare e intendo tuttora, che questa disposizione la quale obbliga il giudice istruttore a sentire il Pubblico Ministero prima di rilasciare un mandato di cattura è causa di un disturbo e di una speza che si potrebbero evitare.

Allorchè il giudice istruttore si trasporta sul luogo per istruire, è obbligato di richiedere il Pubblico Ministero di accompagnarlo, perchè essendo egli sul luogo, egli non può rilasciare mandati di cattura, cosicchè gli ufficiali di Pubblico Ministero di mal animo ma per necessità si dispongono alcune volte ad abbandonare le loro funzioni per non lasciare il giudice istruttore nella impotenza di esercitare pienamente il suo ufficio.

Quali sono poi le parti che sostengono il Pubblico Ministero ed il giudice istruttore quando si tratta di un mandato di cattura?

Esaminando la natura delle funzioni di questi due magistrati, voi comprenderete di leggieri che la parte impulsiva al rilascio dei mandati di cattura è quella del Pubblico Ministero e la parte di resistenza è quella del giudice istruttore.

Non è forse mai accaduto, nè credo possa facilmente accadere, che il mandato di cattura sia stato contrattato dal Pubblico Ministero e concesso dal giudice istruttore; avviene invece, e può avvenire il caso contrario, cioè che il mandato di cattura venga domandato dal Pubblico Ministero, e non sia consentito dal giudice

istruttore, ed allora nasce un incidente che bisogna far risolvere dalla sezione di accusa.

Che cosa ne consegue? Che si perde un tempo prezioso e qualche volta l'imputato se ne fugge prima che l'incidente sia risolto.

Questo inconveniente è stato talmente sentito in Francia dove esisteva una disposizione conforme alla nostra, che con una legge recente, del 4 aprile 1855, si è stabilito che per mandati *d'amener* e *de dépôt* le conclusioni del Pubblico Ministero non siano più necessarie, e che il giudice istruttore possa rilasciarli, riservando la necessità delle conclusioni del Pubblico Ministero ai *mandats d'arrêt*. E qui debbo notare al Senato, che di questi tre mandati noi non abbiamo che quelli di comparizione e di cattura. I Francesi hanno, come si potrebbe dire nella loro lingua, oltre il mandato di comparizione, tre *nuances*, ossia gradazioni del mandato di cattura, hanno un mandato di tradurre un individuo avanti al giudice (*mandat d'amener*), hanno un mandato *de dépôt*, di deposito nel carcere, ed infine il *mandat d'arrêt*, che costituisce l'individuo prigioniero a disposizione della giustizia.

Noi non avendo questi tre mandati, siamo nella necessità di rendere quello che abbiamo il più possibile efficace, cioè quello di cattura, e quando esso sia sottoposto alla formalità delle conclusioni del Pubblico Ministero, darà luogo a quegli inconvenienti per cui si è pensato in Francia di prescindere dalle conclusioni del Pubblico Ministero. Se noi lasceremo libera la mano anche al giudice di mandamento, ritenendo già egli, come ho detto, questa facoltà, nei casi urgenti, noi arriveremo maggiormente la giustizia, e non credo che esporremo la libertà individuale a notevole pregiudizio imperocchè quando il mandato non fosse stato bene rilasciato, l'imputato potrà rivolgerai al giudice istruttore, il quale nel corso dell'istruzione ha la facoltà, sentito il Pubblico Ministero, di rivorarlo, e di ordinare la libertà dell'imputato. Con questo rimedio si potrà anche riparare a quegli inconvenienti che derivar possono da qualche precipitazione o soverchia corrività nel rilascio di mandati di cattura.

Io credo di aver già troppo abusato della sofferenza del Senato nell'esporre il mio apprezzamento sulle diverse parti del progetto che discutiamo. Io ho esposto idee generali in una discussione generale, e vi ho aggiunto alcune idee speciali, perchè vi era tratto dall'esempio di coloro che mi hanno preceduto. Prendo però riserva di sottoporre al Senato nella discussione degli articoli altre mie idee le quali tendono a migliorare, secondo il mio modo di vedere, le disposizioni principali che compongono il progetto. Nutro anzi fiducia che con alcune modificazioni, le opinioni disparate si possano ravvicinare, e che forse si possa mercè lo spirito di conciliazione e l'impulso che è generale in noi di cercare il maggior bene della cosa pubblica, giungere ad un componimento il quale raggiunga lo scopo lodevole del Governo senza compromettere alcuno

di quei principii, alcuno di quegli interessi di cui a ragione il Senato si mostra e si deve mostrare molto zelante.

Da qualche tempo il Governo ha dato, a mio avviso, al Senato una prova di fiducia speciale introducendo davanti a questa Assemblea i più gravi suoi divisamenti circa la legislazione; sono stati presentati interi Codici al nostro esame; molte leggi che si possono dire organiche e di maggior importanza nella legislazione civile e penale ebbero egualmente iniziativa in questo recinto. Ebbene, a questa fiducia del Governo, la quale è conforme anche ad un desiderio che qui si manifestava, che l'iniziativa fosse più largamente usata a riguardo del Senato nella proposta delle leggi, a questa fiducia, dico, noi dobbiamo rispondere in modo da dimostrare che molto ci sta a cuore il secondare ed aiutare il Governo in tutti i suoi intendimenti savi e lodevoli.

La proposta che ora ci sta innanzi è certamente suggerita da alto intendimento del maggior bene della giustizia. Può darsi che nel concepirla il Governo non abbia sufficientemente tutelato quegli interessi e principii a cui testè io accennava.

La discussione ha appunto per oggetto di esaminare profondamente e migliorare tutte le parti delle proposte legislative che ne formano argomento. È questo il grande vantaggio delle leggi che non escono dalla volontà di un uomo solo, ma sono sottoposte alla discussione di persone diverse, che muovendo spresso da diversi punti di vista, arrivano ad un comune scopo, a quello cioè di trovare il meglio. Io credo che quando noi saremo discesi alla disamina dei singoli articoli di questo progetto, vi troveremo delle cose le quali sono non solo degne della nostra attenzione, ma anche della nostra approvazione.

Non respingiamo adunque, o Signori, il progetto come un nemico che non meriti d'essere ascoltato, ma apriamogli invece le porte come ad un amico che ci può recare cose utili e riforme vantaggiose. (Bravo.)

Presidente. La lista dei primi iscritti è esaurita; ora il signor Senatore Cadorna ha domandato la parola, io gliel'accordo. Non è necessario io credo che da me si aggiunga come, dopo una lunga discussione nella quale vennero esposte e discusse tutte le ragioni che governano questo progetto sia pregio dell'opera il limitarsi ora ai punti speciali, per non tornare sopra quella discussione generale che già ebbe larghissimo campo.

Non dubito che i miei colleghi intenderanno nella stessa maniera il metodo della discussione e con queste premesse io accordo la parola all'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Io spero che non occuperò lungamente il Senato, e per abbreviare il più che posso la replica, che pure mi sento in obbligo di fare agli onorevoli miei contraddittori, dichiaro che mi asterrò dal ragionare sul merito di qualsivoglia degli articoli

speciali che sono stati proposti, riserbandomi nella discussione speciale a ribattere le osservazioni che si sono fatte a riguardo di ciascun articolo.

Perciò, siccome io aveva diviso il mio discorso in due parti, così non risponderò che a ciò che si riferisce alla prima, nella quale intesi a stabilire che le proposte modificazioni al Codice di procedura penale, siccome quelle che erano assai estese ed importanti, producevano molte altre modificazioni al codice, incalcolabili, senza una revisione. Io mi atterrò a questa sola parte e lascerò la seconda in cui aveva preso ad esaminare il merito dei principali articoli che fanno parte del progetto di legge.

Innanzitutto debbo fare qualche risposta alle cose dette dall'onorevole Senatore De Foresta. In verità mi è alquanto difficile il rispondere al suo discorso; primieramente perchè egli ha combattuto molte cose che io non ho detto, in secondo luogo perchè egli ha spostato lo scopo de' miei argomenti.

Egli disse che noi non vogliamo toccare neppure una virgola al Codice, disse che noi rifiutiamo ogni modificazione staccata, e su questo terreno mi ha combattuto.

Or bene, io ho dichiarato espressamente in principio del mio discorso, che non ammettevo questo progetto, solo perchè esso modificava estesamente e profondamente il Codice di procedura penale, con conseguenze incalcolabili, indeterminabili; ma ho dichiarato contemporaneamente che allora soltanto si potevano fare leggi staccate, che si trattasse di cose di poco momento, e di cose che, quantunque più gravi, non si legassero intimamente col Codice di procedura, e non avessero una gran portata su di esso, e concorresse poi la condizione dell'urgenza.

Ha detto parimenti l'onorevole Senatore De Foresta che per ciò solo che io non ho parlato degli articoli 8, 9, 18, 19, 21, 22, nel mentre che io aveva invece vivamente combattuto gli altri articoli, se ne doveva inferire che li ho approvati, e che ho quindi riconosciuto che almeno nella legge vi era anche qualche cosa di buono.

Or bene, io ho dichiarato invece nel mio discorso ed al principio del medesimo, che sebbene io avrei potuto nella discussione generale parlare di parecchi altri articoli, mi asteneva dal farlo attenendomi solo ai principali e riserbandomi di esporre le mie ragioni sugli altri nella discussione speciale, locchè escludeva assolutamente quell'implicita e generale approvazione degli articoli succennati, che l'onorevole Senatore De Foresta volle inferire dal mio silenzio.

Disse parimenti l'onorevole Senatore De Foresta che io aveva espresso il desiderio che si fosse prontamente proceduto alla presentazione della revisione del Codice penale; ma, nel perdersi il mio Collega, non feci mai una simile dichiarazione. Ho detto che desiderava che il Governo si occupasse di codesta revisione, ma non dissi che questa revisione dovesse essere prontamente

presentata, onde è che alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore De Foresta a questo riguardo, il mio discorso non dava alcun fondamento.

L'onorevole Senatore De Foresta all'oggetto di provare che non era punto cosa nuova che si facessero leggi staccate in materia penale, sebbene queste leggi fossero estese, e profondamente modificassero il Codice, adduceva esempi. Egli citava in ispecie tre esempi della Francia, l'uno del 1832 e due altri del 1863, nel primo dei quali diceva essersi modificati più di cento articoli, in uno degli altri sessantacinque articoli, e coll'ultimo si era istituita una speciale forma di giudizio per reati scoperti in flagranza.

Voi crederete, o Signori, che queste prove addotte contro di me, che combattei le leggi staccate, siano esempi di leggi staccate, fatte in Francia in materia penale, e molto estese e radicali. Ebbene non è così ed è precisamente l'opposto. In Francia nel 1832 e nel 1863, invece di procedere col sistema che è difeso dall'onorevole De Foresta, si procedette col sistema che io reputo il solo conveniente ed attuabile in materia di variazioni profonde e radicali al Codice di procedura penale: e ve ne darò la prova.

Colla legge 1° maggio 1832 si modificarono 10 articoli del Codice di procedura penale, introducendoli nel Codice e mantenendo loro persino gli stessi numeri degli articoli a cui erano surrogati. Colla stessa legge si modificava il Codice penale in 101 articoli, e questi articoli, allora votati dal Parlamento francese, furono posti al luogo e sotto gli stessi numeri che avevano nel Codice penale quelli che vennero abrogati.

Ma ciò non basta! L'ultimo articolo di questa legge ordinava al Governo di pubblicare immediatamente una nuova edizione dei due Codici, e d'introdurre in questa nuova edizione le variazioni che erano in quella circostanza state votate.

Voi vedete, o Signori, che in quella circostanza, lungi dall'essersi fatta una legge staccata, si è fatto una vera revisione dei Codici; i Codici non hanno perduto nè punto nè poco della loro integrità ed unità, e le variazioni che si sono introdotte sono state coordinate coi Codici stessi.

Ciò che ho detto ora della legge del 1832 avvenne anche della legge 13 maggio 1863 colla quale si sono variati 65 articoli del Codice di procedura penale, poichè anche questa abrogazione e surrogazione fu fatta nello stesso, preciso, identico modo con cui venne fatta quella del 1832.

Successivamente colla legge 1° giugno 1863, che fu pure citata dall'onorevole De Foresta, non si fecero che 7 articoli, e questi non portarono nessuna modificazione al Codice di procedura penale, poichè non furono che un'aggiunta fatta alle disposizioni del Codice stesso, la quale per la sua natura non variava per nulla alcuna delle disposizioni che sono contenute nel Codice. Si fecero disposizioni per caso speciale di reati in flagranza

nel qual caso si stabilì una specie di procedimento statario.

Da ciò giudicherà il Senato se si potessero questi esempi addurre contro le conclusioni che io aveva prese e come per l'opposto da questi stessi esempi ne venga una conferma all'opinione che ho sostenuto.

Io ho addotto moltissime prove delle variazioni espresse e dirette che l'attuale progetto di legge introduceva nel Codice di procedura penale; ho esaminati, non tutti, ma alcuni dei principali articoli che compongono il presente progetto di legge, ed ho indicati quali erano gli articoli del Codice che erano od abrogati o modificati, mediante un'estensione o mediante una limitazione. Da questi ragionamenti io inferiva, non già che il Codice non possa essere anche larghissimamente modificato con una revisione, ma unicamente stabiliva il fatto delle dette modificazioni estese e profonde, per venirne poi alla conseguenza che queste modificazioni ne importavano moltissime altre, il cui numero e la cui entità era incalcolabile in vista dell'inscindibilità e compattezza del Codice, ed anche di queste conseguenze indirette diedi parecchi esempi.

L'onorevole Senatore De Foresta ha preso in esame solo tre esempi che io ho adottati in prova di questo mio assunto. Se non che anche per questi egli ha spostato il terreno della questione. Io adduceva questi esempi non per combattere il merito intrinseco delle disposizioni di questa proposta, ma li adduceva unicamente per provare che la grande estensione delle modificazioni espresse conduceva alla conseguenza che i mutamenti che indirettamente ne seguivano nel Codice erano moltissimi ed indeterminabili. Per l'opposto l'onorevole Senatore De Foresta, combattendo questi miei argomenti, saltando a piè pari e ponendo in disparte lo scopo per cui io li aveva adottati, li combattè come se io li avessi arrecati contro il merito intrinseco delle disposizioni del progetto.

Dei tre esempi, il primo è quello relativo al giudizio d'opposizione. Io aveva detto che, abolito il giudizio d'opposizione in prima istanza ed in appello, ne seguiva indirettamente che in parecchi casi non vi sarebbe stato più rimedio alcuno pel condannato.

Adduceva questo fatto perchè esso fosse al Senato come esempio di una conseguenza che veniva indirettamente dalle disposizioni della legge nella parte che riguardava l'abolizione del giudizio d'opposizione. Questo esempio non era punto diretto a combattere il merito intrinseco di questa proposta, sul che aveva fatto le mie riserve.

L'onorevole Senatore De Foresta prendendo a rispondere a questa prova, la combattè dicendo che l'abolizione dell'atto d'opposizione era una cosa buona e che doveva ammettersi, e che era cosa piena di inconvenienti il mantenere il giudizio di opposizione. Il Senato scorderà di leggieri che una tale risposta non colpiva punto l'argomento che io aveva addotto nè lo scopo per il quale lo aveva arrecato. Rimane perciò dimo-

strato che il fatto della conseguenza indiretta che aveva indicata a questo riguardo sussiste, e che quindi rimane in tutto il suo vigore cotesto che fu uno degli argomenti validi che ho adottati per provare che le abrogazioni espresse proposte portano delle abrogazioni e delle modificazioni indirette incalcolabili.

Ho addotto un altro esempio. Attualmente io diceva, le sentenze dei tribunali correzionali che non eccedono la somma di lire 300 sono inappellabili; ma pel solo fatto che voi cangiate il sistema di procedere per reati importanti tal pena, tutte codeste sentenze diventano appellabili; ed eccovi, soggiunti, un'altra conseguenza indiretta del sistema di fare modificazioni estese senza rivedere il Codice.

L'onorevole Senatore De Foresta, invece di provare che questa conseguenza non sussisteva, si pose a provare che era giusto e naturale che, dopo che le sentenze per L. 300 di multa fossero passate nella competenza dei giudici, esse dovessero essere appellabili, dappoichè erano appellabili quelle che non oltrepassavano le lire 20 d'ammenda, secondo il codice, e le lire 30 secondo il progetto di legge. Ma qui pure scorderà il Senato che questa risposta non scioglie la difficoltà, nè è in relazione alcuna coll'argomento che io aveva addotto; imperocchè io non ho mai detto che, ove si debbano dare ai giudici le cause che portano 300 lire di multa si dovesse negare l'appello, quando l'appello è in ora dal codice ammesso al di sopra dell'ammenda di lire 20: ma ho detto, voi fate una legge che produce questa conseguenza: che non è conseguenza diretta di una disposizione della legge, ma è una di quelle moltissime che verranno dall'inscindibilità del Codice. Il signor Senatore De Foresta non ha risposto a questa difficoltà, la quale perciò sussiste pienamente come uno degli esempi da me recati a prova.

Un altro esempio, ed è l'ultimo a cui ha risposto il Senatore De Foresta, io l'ho dedotte dall'art. 322 del Codice penale.

Dissi: l'art. 322 non ha relazione alcuna colle disposizioni che si contengono nell'attuale progetto; eppure da questo progetto di legge viene una conseguenza, che è effetto dell'azione di quest'articolo combinata col medesimo. A tal fine feci notare che non si può, secondo l'articolo 322, andare in Cassazione per ragione di nullità di forme incorse prima della sentenza, se non si è fatta una riserva ed una protesta prima della sentenza stessa.

E soggiungeva: se voi avete una causa avanti un tribunale di circondario la quale sia stata giudicata in contumacia e in prima istanza ed in appello, essa non potrà mai andare in Cassazione per le dette nullità di forma, perchè l'articolo 322 combinato col vostro progetto ve lo impedisce, e ve lo impedisce per la ragione che nella vostra legge avete una disposizione che abolisce il giudizio di opposizione, il quale era l'unico mezzo, la sola occasione in cui il condannato in con-

tumacia potesse fare quella dichiarazione richiesta dall'articolo 322.

A ciò rispose inoanzi tutto l'onorevole Senatore De Foresta, non ammettendo che avvenisse una tale conseguenza, ma resistendo a ciò le letterali disposizioni del Codice e del disegno di legge, finì poi col dire, che se sarà necessaria una spiegazione egli l'ammetterà.

Con ciò dunque si ammise la verità di quanto io aveva allegato; cioè che la combinazione di quelle disposizioni produceva quella conseguenza indiretta, a riparare la quale si dovrebbe aggiungere una modificazione all'articolo 322 del Codice di procedura penale. Ed io non ne volevo di più perchè questo esempio lo addussi unicamente per provare uno degli effetti indiretti della legge. Se non che gli esempi che ho adottati, non sono che pochissimi fra i moltissimi che si potrebbero dare facilmente di modificazioni indirette, richiedenti altrettanti spiegazioni e variazioni ad altre parti del Codice.

Quelle spiegazioni che l'onorevole Senatore De Foresta ammetterebbe in riguardo alla questione di cui sto discorrendo, e le modificazioni che sarebbero necessarie alle disposizioni dell'articolo 322 del Codice sarebbero pure necessarie per una gran quantità di altri articoli per identità di cause e di circostanze.

Quanto poi agli altri esempi che ho adottati, di modificazioni espresse ed implicite, l'onorevole Senatore De Foresta si tolse d'imbarazzo in brevi parole, dicendo cioè che le modifiche proposte nella legge sono buone; quasi che ciò rispondesse all'argomento che io ne deduceva per provare l'estensione delle modificazioni, la loro importanza e le conseguenze indirette su molte parti del Codice.

Ed in vero, o buone o non buone che siano queste disposizioni, io volli provare e provai che modificavano estesamente e radicalmente il Codice, e ciò che si doveva mostrare in contrario era che quelle estese e radicali modificazioni non c'erano, od almeno che, sebbene si trattasse di un Codice uno e assai compatto, queste disposizioni non producevano, nè potevano produrre le conseguenze che io indicava. Ciò è quanto dovevasi dimostrare per combattere il mio discorso, ma ciò è quanto non si è fatto e si è evitato di fare collo spostare, come dissi, il terreno della questione e lo scopo dei miei ragionamenti.

Dopo di ciò, l'onorevole signor Senatore De Foresta si diceva dispensato dal dare ulteriori risposte, perchè fosse presto fatto il dire che il progetto sconvolgeva il Codice, ma che bisognava provarlo; e ciò egli diceva dopo di aver combattute le mie prove col sistema del quale ho ora parlato.

A petto di ciò, lascio al Senato di giudicare se le osservazioni fatte intorno alla prima parte del mio discorso dall'onorevole Senatore De Foresta, abbiano potuto infirmare le prove che ho addotte; se resti meno dimo-

strato che tutte le modificazioni espresse e dirette, che ho minutamente e specialmente indicate per cenno di articoli non esistano; se quelle disposizioni non colpiscano realmente parecchi dei principii fondamentali del Codice; se non rimanga dimostrato che il Codice essendo compatto ed uno per materia, per iacopo e per principii, queste modificazioni non possono a meno di non recar moltissime altre importanti modificazioni nel Codice stesso, e se infine non rimanga perciò dimostrato che il presente disegno di legge produce lo sconvolgimento del Codice medesimo.

Io non dirò altro delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta, poichè il resto del suo discorso si riferisce al merito di molti articoli, sul che mi sono riservato di parlare in occasione della discussione speciale.

Ora dirò poche cose in risposta al discorso dell'onorevole Senatore Vacca.

Egli non si è occupato di confutare la prima parte del mio discorso, ed entrò in generali e dotte osservazioni teoriche, sulle quali non credo di dovermi trattenere, siccome quelle che non paionmi strettamente connesse col presente disegno di legge.

Egli disse che coi provvedimenti locali, che si porrebbero per le provincie meridionali, si comprometterebbe il principio dell'unità. Confesso che non so comprendere nè trovare la base di questa affermazione.

Se si trattasse di rompere l'unità del Codice, cioè di fare ciò che parrebbe a taluni, che si potesse, applicando questa legge soltanto alle provincie napoletane o ad alcun'altra provincia, in cui si verificassero gli stessi bisogni, io comprenderei come si potesse dir rotta l'unità legislativa.

Ma nel rimedio locale che consisterebbe nell'aggiungere classi temporanee, nell'aumentare il numero dei tribunali, o variarne la circoscrizione, in fede mia, non so vedervi una rottura dell'unità, la quale certamente non dipende da che vi sia, o non, qualche tribunale o qualche classe di più nei luoghi in cui non ve ne siano abbastanza.

L'onorevole Senatore Vacca, a proposito di ciò che dissi dei Codici penali delle provincie napoletane, cioè, che essi erano leggi borboniche, ci parlò del Filangieri, e di Mario Pagano, quasi che dicendo poco bene di quei Codici si facesse ingiuria a quegli uomini sommi, i quali, come disse molto giustamente l'onorevole signor Ministro, sono gloria d'Italia.

Io penso che se Filangieri e Mario Pagano sentissero ciò che diciamo di loro, dovrebbero altamente meravigliarsi di essere tenuti responsabili dei Codici penali del regno borbonico; imperocchè, sebbene consenta che le molte cose buone di quei Codici sono state la conseguenza delle dottrine coraggiosamente e sapientemente insegnate da quei dotti giureconsulti, ciò non pertanto tengo per certo che essi non si disporrebbero a prendere la responsabilità dei medesimi come di cosa pro-

pria. Parmi perciò che la citazione e di Filangieri e di Mario Pagano non abbia grande relazione colla presente questione, nè valga ad escludere quanto affermai, cioè che quei Codici, come quelli di Modena e di Austria nella materia penale piuttostochè italiani dovessero appellarsi borbonici od austriaci.

Aggiungerò ora poche risposte all'onorevole Senatore Coppola.

Anzitutto noterò che le sue osservazioni non sono state dirette allo scopo di provare che l'attuale Codice di procedura penale fosse in se stesso vizioso e che dai vizi del Codice provenissero gli inconvenienti che si verificano nelle provincie meridionali.

Egli provò che vi erano gravi inconvenienti in quelle provincie, ma stabilì parimenti che essi lungi dal dipendere da vizi che siano nel Codice di procedura penale sono conseguenza di circostanze locali, cioè di che la circoscrizione della giurisdizione non si trova abbastanza in relazione col riparto dei lavori e delle competenze stabilite nel detto Codice.

Ognuno vede quanto la causa di codesti inconvenienti debba influire sulla scelta dei rimedii da adoperarsi. Io ho già dichiarato e dichiaro nuovamente che riconosco l'esistenza di quegli sconcerati, sebbene creda che in qualche parte sianesi esagerati, e che appunto li abbia esagerati alquanto l'onorevole Senatore Coppola adducendo l'esempio singolare dei grandi sconcerati che si producono a Paola ed a Cosenza in modo veramente eccezionale, come a prova di ciò che accade in tutte le provincie meridionali.

Ma qual è la conseguenza che segue dal e osservazioni fatte dal signor Senatore Coppola?

La conseguenza è che vi ha necessità di un rimedio locale come locale è il male; rimedio il quale deve essere e temporaneo e permanente.

Dico che deve essere e temporaneo e permanente perchè le cause che producono gli inconvenienti sono anche esse in parte temporanee ed in parte permanenti.

Sono temporanee le cause che provengono dai rivolgimenti politici, dal fatto che per effetto di quei rivolgimenti la giustizia non potè avere per qualche tempo quel celere corso che ha nei tempi ordinari e da che nei tempi che sono trascorsi, per circostanze particolari, il numero dei reati ha dovuto aumentare; coteste sono cause temporanee, le quali non si riprodurranno in avvenire.

È necessario ancora un rimedio permanente perchè v'hanno cause permanenti, tra le quali sono la distanza, la mancanza di strade e la circoscrizione la quale è viziosa perchè troppo estesa.

Ora, il rimedio locale (ed in ciò concorro coll'avviso dell'onorevole collega il Senatore Castelli), il rimedio locale temporaneo consiste nel far ciò che già altra volta si fece in simili circostanze in altre provincie, allorchando vi era un grande ammasso di lavoro arretrato da spedire, cioè nell'aggiungere ai tribunali

delle sezioni temporanee, le quali all'ordine della Corte di Cassazione od in quel miglior modo che si crederà opportuno, si rechino ne' luoghi in cui v'ha bisogno di maggiori sussidi di giudici nell'intento di mettere al corrente il corso degli affari.

Il mezzo locale e permanente di cui è pur mestieri di occuparsi, e che debbesi attuare prima che cessi l'uso del rimedio temporaneo consiste nel variare alquanto la circoscrizione nei luoghi nei quali è più viziosa, in relazione al Codice di procedura, aumentando il numero dei tribunali laddove essi non bastano per la popolazione, e per gli affari, e per le distanze.

L'onorevole Senatore Castelli ha già provato ieri che ciò non porterebbe nessun aumento di spesa, dappoi- ché si dovrebbero contemporaneamente abolire molti tribunali e nell'Italia superiore e nell'Italia centrale; dacché molti membri del Pubblico Ministero nell'Italia superiore potrebbero essere di colà tolti; e dacché infine v'ha una massa d'impiegati nelle provincie napoletane adde- ta ai tribunali, che distribuita nei nuovi tribunali che si stabilirebbero, basterebbe al servizio di queste nuove giurisdizioni.

E qui debbo rispondere ad un appunto che fu fatto or ora dall'onorevole Senatore Vigliani. Egli disse: volete voi dunque mandare i membri del Pubblico Ministero dell'Alta Italia a farla da giudici nelle provincie meridionali, perchè ritornino poi a riassumere le funzioni di Pubblico Ministero?

Mi permetterà l'onorevole Senatore Castelli che io risponda per lui al Senatore Vigliani che egli non ha mai pensato a destinare i membri del Pubblico Ministero alle funzioni di giudici. Egli ha detto: stabilendo nuovi tribunali, voi dovete di necessità metterci un capo di Pubblico Ministero e dei sostituiti. Ora questi, invece di nominarne dei nuovi, prendeteli nelle provincie dell'Alta Italia, nelle quali ve n'è ad esuberanza, e così non avrete una spesa maggiore da fare a tale riguardo.

Quanto alla spesa debbo soggiungere che se non vi sarà aumento di spesa coll'attuazione di questo sistema, vi sarà inoltre tutto quel risparmio di cui ho fatto cenno nel mio discorso parlando delle spese che sarebbero cagionate dall'attuazione del presente disegno di legge.

Dunque due rimedi sono da adoperarsi: uno temporaneo, quello delle classi; l'altro permanente, quello cioè di una migliore circoscrizione delle giurisdizioni, con un aumento di tribunali. Tale esser debbe, a mio avviso, il modo di provvedere ai danni transitori ed a quelli permanenti che ora si verificano nelle provincie che sono state dal signor Ministro citate. Con questo sistema non è puuto necessario di metter mano al Codice di procedura penale neppure per le provincie meridionali, nè di introdurre in esso modificazioni che avendo effetto in tutto il Regno, si applicherebbero a molte provincie nelle quali non si verificano gli stessi inconvenienti delle provincie meridionali, ed in alcune

delle quali per l'opposto si verifica un inconveniente contrario, ed è che i tribunali abbiano poco da fare. In tal modo si eviterebbero modificazioni al Codice pericolosissime pel modo inconsulto con cui verrebbero fatte.

Non mi fermerò su quella prima parte del dotto ed erudito discorso dell'onorevole Senatore Vigliani nella quale ha parlato dell'unità di legislazione che egli non crede possa dirsi esistere in Italia. Mi basterà a questo riguardo di notare che se in molta parte della legislazione, e principalmente nella civile molto opportunamente, in vista di gravi ragioni, si conservò in ogni provincia la legislazione che per lo addietro l'aveva regolata, però nella materia penale si è creduto, ed a ragione, di non poter fare a meno di non ammettere la unificazione.

L'onorevole Senatore Vigliani venendo al vero punto della questione, disse che certamente non sarebbe ammissibile una modificazione del Codice di procedura che avesse per conseguenza di mettere a soqquadro il Codice stesso, ma egli negò che questa conseguenza venisse dal proposto disegno di legge.

Ragionando egli sulle conseguenze dell'art. 4 relativo alla estensione della competenza dei giudici e rispondendo alle cose da me dette egli affermò che quest'articolo non portava variazione di principii del Codice e che si trattava in sostanza di delitti minimi.

Però con ciò che io ebbi l'onore di esporre al Senato io credo di aver dimostrato che le variazioni prodotte nel Codice espressamente dal solo articolo 1° e dal 4 erano grandissime e radicali, poichè per esse si surroga tutta una procedura ad un'altra procedura, perchè fra le altre cose, oltre alle minori garanzie che venivano dal surrogare un giudice solo ad un collegio, dal surrogarvi un giudice che non ha nè in se stesso, nè intorno a sè nessuna delle condizioni necessarie a costituire un buon giudicante, ne venivano molte altre minorazioni di guarentigie di una buona e celere ed economica giustizia, ed altra ora ne potrei aggiungere, come sarebbe la suppressione del processo scritto mediante la surrogazione della citazione diretta stabilita dalla procedura per le contravvenzioni.

Insonma la surrogazione della procedura delle contravvenzioni costituisce un vero cangiamento dei rapporti stabiliti dal codice tra le guarentigie della procedura ed i reati; cangiamento il quale tocca essenzialmente ai principii che fanno in ciò servito di base al Codice di procedura, le quali basi sarebbero ora variate.

Ma l'onorevole Senatore Vigliani non ammette che la sola applicazione di un sistema di procedura ad altri reati sia una modificazione fatta al codice.

Egli parmi che allegasse a tal fine che il giudice incaricato di giudicare i delitti di cui si tratta colla procedura delle contravvenzioni, è quello stesso pel quale il Codice ha creato questo sistema di procedere, e che perciò non v'ha per lui variazione alcuna. Ma non è

da questo punto di vista che debbe riguardarsi la presente questione.

Onda conoscere se vi sia minorazione di garanzie e modificazione al Codice non debbono mettersi in confronto il sistema di procedura col giudice che lo deve attuare, ma sibbene sono a paragonarsi le due procedure in relazione agli incolpati. Ora, se voi applicate ai reati a cui il sistema contravvenzionale non era stato creduto sufficiente, evidentemente voi cangiate sostanzialmente le disposizioni del Codice nel senso che le garanzie maggiori, ed il sistema che per quei reati era stabilito non sono più applicabili; e non hanno più vigore per quei reati le relative disposizioni del Codice di procedura, nel mentre che in vece vengono ad aver vigore per quei reati i sistemi di procedimento che erano stabiliti solo per le contravvenzioni, con corrispondente modificazione estensiva dei relativi articoli del Codice. In ciò consistono appunto le modificazioni fatte al Codice dall'articolo 4. Nè si dica che questa variazione non esista, perchè si è fatta con un solo articolo a moltissimi articoli del Codice di procedura penale.

Non v'ha di fatto differenza alcuna in che quelle variazioni dipendano da un articolo solo, che ne modifichi cento, ovvero da che la modificazione sia scritta in ciascuno dei cento articoli, quando in fatto ciascuno di essi è modificato con una disposizione, che ne allarghi o che ne restringa il soggetto, ovvero l'applicazione. L'effetto sarà pur sempre, che caduno di quegli articoli si applicherà a reati nuovi, o cesserà di applicarsi ad alcuni di quelli ai quali il Codice li aveva voluti applicare. Che pertanto la modificazione od estensiva o limitante si faccia con un articolo solo o che si faccia in ciascuno dei cento articoli ciò a poco monta, chè saranno cento articoli i quali da un articolo solo hanno ricevuto una modificazione uguale.

Parlò pure l'onorevole Senatore Vigliani della soppressione dell'atto di opposizione, e dicendo che egli lo riputava un pleonasma, ha ammesso che vi sarà qualche cosa da fare per le conseguenze indirette che da me furono notate. Siccome io non intendo ora di parlare del merito di quest'articolo, ma unicamente di questa materia in quanto io me ne giovai per provare una modificazione indiretta che segue dalle disposizioni del progetto, così non posso a meno di non vedere nella risposta dell'onorevole Senatore Vigliani l'ammissione che la conseguenza che io aveva indicato sussiste, e che perciò ha forza rispetto allo scopo a cui l'aveva indirizzata.

Il signor Senatore Vigliani non essendosi più oltre occupato della prima parte del mio discorso, non mi resta più nulla a soggiungere in risposta alle sue considerazioni, essendochè altrimenti dovrei entrare nelle quistioni che riguardano il merito degli articoli che fanno parte del progetto.

L'onorevole Senatore Vigliani ha parimenti negato che i rimedi da adottarsi per le provincie meridionali possano essere locali o temporanei. A questo riguardo non ho che a richiamare le cose testè dette, per le quali mi pare di aver provato, che con rimedi locali temporanei e con altri permanenti si rimedia ai mali che sono lamentati nelle provincie meridionali. Intanto si potrà spingere avanti la revisione del Codice di procedura penale, la quale sarà poi un miglioramento definitivo per tutto il Regno.

Ora non mi rimane che di fare qualche osservazione sopra oggetti che non si attengono strettamente alla questione generale che io ho fin qui discussa, ma che parimenti non entrano nella discussione speciale degli articoli.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Cadorna. Pregherei il Senato a rimandare il seguito a domani. Non ho molto più a dire, ma sono stanco; il Senato, per l'ora assai avanzata, è spopolato, nè so a che gioverebbe il continuare.

Presidente. Domani, dopo il signor Senatore Cadorna....

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Domando la parola per domani.

Presidente. Domani darò la parola al signor Senatore De Foresta, ma prego i signori Senatori di volere avvertire che le discussioni parlamentari non ammettono questo scambio di osservazioni continue. Non è più una discussione generale, che sicuramente è già esaurita la materia, poichè si è prolungata per sette sedute: procedendo in questo modo non avrebbe più termine.

Il signor Senatore De Foresta ha domandato la parola, io non gliel'ho negata, ma egli apprezzerà come io e tutto il Senato la necessità di non trasformare una discussione generale in una discussione reciproca, in uno scambio di dialoghi per opinioni personali, di singole dichiarazioni.

Premessa questa dichiarazione, io accorderò domani la parola al Senatore De Foresta.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

LXXVIII.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIA.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Il Senatore Cadorna continua il suo discorso cominciato ieri — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia agli oppugnatori del progetto — Osservazioni del Senatore De Foresta agli appunti fattigli dai Senatori Cadorna e Castelli — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Senatore Galvagno (Relatore) — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta al Relatore.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3425. Parecchi detenuti nel carcere civile della Concordia di Napoli, in numero di 36, domandano che venga dal Senato approvato il progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale. »

« 3426. La compagnia dei facchini di Urgnano, provincia di Bergamo, per mezzo del Sindaco di quest'ultima città, domanda che nella legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri sia introdotta una clausola che le riservi il diritto d'indennità per l'appropriazione della sua privativa. »

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura della domanda del Senatore Sagarriga per un congedo che gli è dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro della Guerra di una copia dell'Annuario ufficiale dell'Esercito italiano del 1864;

Il Senatore Imbriani, dell'Annuario scolastico della regia Università di Napoli del 1863-1864 e delle sue Orazioni funebri per Ernesto Capocci e per Faolo Anania De Luca.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO

Presidente. Il Senatore Cadorna, a termini della riserva fatta ieri, è invitato a prendere la parola.

Senatore Cadorna. Essendomi io stesso interdetto nella seduta di ieri la facoltà di parlare del merito dei singoli articoli, ed avendo, credo io, risposto alle cose dette dagli onorevoli miei contraddittori sulla questione generale, e sugli appunti fatti al mio discorso a questo riguardo, mi rimangono pochissime cose a soggiungere.

Sebbene io mi astenga assolutamente dall'entrare nel merito degli articoli, non posso però fare a meno di notare fin d'ora che l'onorevole Senatore Vigliani nel suo discorso di ieri colla sua splendida e fiorita parola ha, a mio avviso, coperti molti argomenti, i quali posti nella loro nudità non reggerebbero al martello di una seria discussione.

Non posso ora fornire la prova di questa affermazione la quale darò a suo luogo, e mi limiterò ad addurre un solo esempio.

Egli parlando delle prescrizioni del Codice, che riguardano le nullità, e volendo addurre un esempio del come talvolta queste nullità conducano a conseguenze persino quasi ridicole, accennò al fatto di un testimonio il quale essendo stato esaminato, non risultava dal verbale che, ammonito, avesse giurando preventivamente dichiarato non solo di non dir altro che la verità, ma che avesse pure giurato di dirla tutta.

Egli faceva le meraviglie, come per le prescrizioni del Codice, il verbale che non faceva fede di essersi adempito a questa forma che il Codice prescrive sotto pena di nullità avesse dato occasione ad una questione di nullità, la quale recata in cassazione avesse provocata una sentenza, che annullò gli atti da cui quell'esame dipendeva. Ma se il Senato vorrà considerare nudamente il soggetto della questione si convincerà facilmente, che essa era tutt'altro che leggiera, e che è anzi importantissima.

Io verità non credo che l'onorevole Senatore Vigliani intenda di abolire il giuramento da prestarsi all'atto delle deposizioni testimoniali. Stabilito che il giuramento vi debba essere, l'efficacia del giuramento dipende dalle dichiarazioni che la parte giurante fa di ciò che intende di deporre e di fare sotto il vincolo del giuramento. Ora ognuno vede qual differenza vi sia tra il giurare di non dire null'altro che la verità, ed il giurare di dirla tutta; imperocchè è evidente che col giurare di non dire null'altro che la verità non si esclude che si possa, senza spergiurare, passare in silenzio qualche cosa la quale si sappia e che possa pur influire sul giudizio. Ecco il perchè il Codice prescrive che nell'atto del giuramento debba risultare che il testimonio si sia obbligato con giuramento non solo di dire null'altro che la verità, ma che debba risultare che si sia obbligato a dirla tutta. Nè si dica che quella nullità dipendeva da che questa dichiarazione non fosse inserita nel verbale.

Per escludere la necessità che ciò risulti dal verbale bisogna abolire i verbali che sono i soli atti che fanno fede che il testimonio ha assunto l'obbligazione, e sarebbe mestieri riferirsi a quelle memorie portatili, a quel *vade mecum* a cui alludeva l'onorevole Senatore Vigliani, e che egli diceva essere nelle tasche di ogni consigliere e d'ogni giudice allorchè riceve simili atti. Ma se si vuole un atto che constati l'obbligazione che il testimonio ha assunto, è mestieri che vi sia un verbale, e se questo verbale c'è bisogna necessariamente

che attestati i fatti che la legge ha voluto che fossero attestati; fatti che come ho ora dimostrato sono importantissimi a dare forza, a dare efficacia, a stabilire la estensione del giuramento, e a costringere il testimonio a servire convenientemente la giustizia. E con ciò mi pare dimostrato che il fatto che formava il soggetto dell'osservazione dell'onorevole Senatore Vigliani era tutt'altro che leggiero, e che era per l'opposto un fatto grave; e che non fu che la ornata e vivace sua parola che potè per avventura farlo comparire a taluno come cosa di lievissimo momento.

L'onorevole Senatore Vigliani concluse il suo discorso invitando il Senato a votare questo progetto di legge in ricambio della cortesia che il Ministero aveva avuto di portarlo all'iniziativa del Senato.

Io verità non posso nascondere che questa perorazione mi ha fatto un po' di senso. Noi abbiamo già udito altre volte lamentare che si adducesse al Senato, come argomento di adottare un progetto di legge, che esso fosse già passato all'altra Camera, perchè ove non lo si adottasse tal quale, avrebbe dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento. Ora si invoca la ragione opposta, e ci si dice che poichè noi votiamo per i primi questo progetto di legge lo dobbiamo accettare.

Anzitutto non posso ammettere che possa chiamarsi cortesia l'atto pel quale il Ministero presentò all'iniziativa del Senato un progetto di legge. Il Senato, tranne le materie finanziarie, è posto dallo Statuto nella stessa condizione dell'altro ramo del Parlamento, nè v'ha per lui ragione diversa per cui le leggi possano o debbano essere portate piuttosto all'iniziativa sua che non all'iniziativa dell'altra Camera. Conseguentemente il distribuire queste presentazioni equamente fra i due rami del Parlamento, io non lo posso considerare come atto di cortesia, ma sibbene, come è, atto di esecuzione di quelle attribuzioni che lo Statuto ha confidato a questi due corpi politici.

Ciò premesso, io poi domando: è egli con la votazione e l'accettazione di un progetto di legge che si possa far atto di cortesia al Ministero? Niuno più di me è disposto di fare uno di questi atti verso uomini eminenti, con alcuno dei quali mi onoro di essere legato in amicizia; ma certo non mi indurrò mai a votare un progetto di legge per fare atto di cortesia e per fare piacere al Ministero.

Ma v'ha di più: l'onorevole Senatore Vigliani ha concluso dicendo: non rigettate questo progetto di legge come una sentenza la quale condanna un reo. Io verità questo modo di collocare la questione mi pare singolarissimo. Dunque il Senato non potrà dare un voto contrario ad un progetto di legge senza che questo voto abbia la portata di una sentenza di condanna che mandi un imputato in prigione? Io pertanto non sono punto disposto ad aderire agli inviti a questo riguardo fatti dall'onorevole Vigliani; e quando pure fossi in bilico nella mia opinione, coteste ragioni non potrebbero mai

valere, neppure per un grammo, a far propendere nel mio animo la bilancia piuttosto dall'una parte che dall'altra, essendo che io credo che in fatto di leggi la bilancia non possa traboccare da una parte che in forza delle ragioni che si addussero per provare ovvero per escludere la giustizia e la bontà delle leggi e per effetto dell'intima nostra convinzione.

L'onorevole Senatore De Foresta nel suo discorso di ieri volle rettificare alcune allegazioni che io feci intorno al risultamento dei voti dei due Uffici Centrali che primieramente avevano esaminato questo disegno di legge allorchando era diviso in due, supponendo che io fossi caduto in errore.

Egli è vero che io non appartenni né all'uno, né all'altro di que' due Uffici e conseguentemente le nozioni che io potei avere a questo riguardo non le potei conseguire che informandmene presso alcuni dei membri dei medesimi. Ora queste informazioni io le aveva prese prima di parlare, e ciò che dissi era conforme alle informazioni avute.

Dopo le rettificazioni dell'onorevole Senatore De Foresta io mi sono posto in debito di fare nuove indagini per vedere se in realtà io fossi caduto in errore, errore che certamente sarebbe stato involontario, imperocchè la cognizione dei fatti non sarebbe dipesa da scienza mia propria. Ma queste nuove informazioni hanno pienamente confermato ciò, che già aveva detto. Io dissi che a quei due progetti di legge gli Uffici non avevano fatto buon viso. Or bene mi risulta che la prima volta che erano stati presentati al Senato e che erano passati a due distinti Uffici Centrali non si era riuscito mai a costituirsi in essi una maggioranza in favore dei progetti di legge; ed anzi fui da qualche membro di quei due Uffici assicurato che i due Uffici divisi erano in maggioranza contrari a codesti disegni di legge. Poscia i due Uffici credettero, sull'istanza di alcuno dei membri dei medesimi, di riunirsi in un Ufficio solo, ed in un'adunanza nella quale uno dei membri che era contrario alla legge non poté per ragioni di salute intervenire, si sarebbe ottenuto una maggioranza. Si fu dopo questa riunione illegale, che si venne in Senato a domandare che si regolarizzasse la riunione dei due Uffici; e fu allora che il Senato avendo negato di dare questa facoltà, le due leggi furono ritirate dal signor Ministro che le ha riproposte in una legge sola, la quale diede luogo alla nomina di un solo Ufficio Centrale, che è l'Ufficio attuale.

Da ciò il Senato scorderà che le cose che io aveva dette, consentanea ai fatti che ora ho esposti, erano pienamente conformi al vero, e che conseguentemente non erano suscettive di alcuna rettificazione.

Le discussioni che si fanno in questo recinto sono sempre distinte per la cortesia dei modi e per ogni sorta di riguardo, ed io credo che da questa temperanza non mi sono punto allontanato nel lungo discorso che ho avuto l'onore di fare al Senato. Ma l'onorevole

Senatore De Foresta credette di poter dire alla maggioranza dell'Ufficio Centrale che essa aveva combattuto il progetto per idee preconcepite; credette di poter dire a me, che lo aveva combattuto col divisamento di non trovarvi nulla di buono, ed in un momento di maggior zelo andò sino a dire (facendosi difensore non più della legge ma del Ministro stesso) che io avevo detto cosa non conveniente, allegando che il progetto ora in discussione, che modifica estesamente e largamente il Codice di procedura penale, era stato presentato senza che il Codice fosse stato riveduto.

Mi crederei molto colpevole se mi sfuggisse dalle labbra pur una parola per giustificare gli onorandi miei Colleghi della maggioranza dell'Ufficio Centrale, coi quali ho avuto la fortuna di votare.

Per quanto poi riguarda me stesso, dichiaro ricisivamente che non sento il bisogno di rispondere.

L'onorevole Senatore De Foresta concluse il suo discorso chiamandoci ad accettare questo progetto nel nome della concordia delle provincie italiane, quasi che, accettandosi o respingendosi il medesimo, la concordia potesse andar rotta. Giudicherò il Senato se il convertire una questione meramente giuridica e legislativa in una questione politica sia il miglior mezzo di cementare la concordia.

L'onorevole Senatore Coppola disse parimenti che i Codici penale e di procedura penale delle antiche provincie erano stati accettati dalle provincie meridionali, perchè il Codice di procedura conteneva l'instituzione dei giurati, la quale era istituzione napoletana, e ci parlò anche dell'egemonia piemontese, la quale fosse stata accettata da quelle provincie.

Mi permetta l'onorevole Senatore Coppola che con tutto il rispetto che io professo alla sua persona, gli dica che, educato da 16 anni ad una scuola parlamentare, nella quale null'altro appresi che a pensare ed a lavorare per l'Italia, mi fecero la più dolorosa impressione le sue parole. (*Sensazione.*)

No, l'egemonia piemontese non v'è più, e cessò di esistere dal momento che è gloriosamente sorta l'egemonia dell'Italia. (*Bene, bravo.*) E, Signori, noi qui (*con forza*) in questo stesso recinto abbiamo lavorato per 12 anni a spegnere l'egemonia piemontese, per far nascere dalle sue ceneri l'egemonia italiana. (*Benissimo.*)

Il Piemonte, è vero, ha avuto la fortuna di poter comunicare alcune delle sue leggi, e massime quelle che avevano un nesso colle cose politiche, alle altre provincie d'Italia; ma queste leggi non furono ad esse estese perchè fossero piemontesi, no, ma perchè per la forza ineluttabile delle cose, queste leggi, in gran parte politiche, non potevano non ritenersi, almeno, che come le meno cattive.

Che se nelle antiche provincie avessimo avuto la sventura di essere governati da una Corona borbonica, e le provincie meridionali per contro avessero avuto la fortuna di essere rette da quel miracolo di lealtà che è la Casa di Savoia, invidia e ammirazione dell'Eu. ro

in questo momento l'Italia vivrebbe sotto l'impero dei Codici delle provincie napoletane. (*Segni di approvazione.*)

Io qual modo si conservi la concordia d'Italia, lo dirò io:

Quanti qui sediamo figli della stessa madre, tutti qual più, qual meno, per lei abbiamo lavorato, sofferto, e sperato; e le comuni fatiche, le sofferenze e le speranze hanno consolidato il vincolo della nostra comune origine.

Qui (e lo dico con orgoglio dopo 35 anni di aspirazioni), qui siede il Senato d'Italia. Quanti qui siamo, ossiacchè difendiamo, ossiacchè combattiamo un disegno di legge, lo facciamo nel solo nome d'Italia, pel di lei bene, per la di lei gloria. Ed il signor Ministro, che ha presentato questo progetto lo difende (ne pongo la mia fede) nel nome d'Italia; ed è in questo nome che noi lo combattiamo. Ed io, Signori, che ho combattuto, non con acerbità, ma colla vivacità che ispira una profonda convinzione, questa legge, io, se essa avrà la fortuna di essere sancita dal voto del Parlamento italiano, io pel primo chinero riverente la fronte innanzi a lei, e la venererò, e l'avrò cara, ancora più assai che se fosse uscita dal solo mio voto.

Così si conserva, così e non altrimenti, si cementa l'egemonia e la concordia d'Italia (*Bravo, bene. Applausi generali.*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ho chiesto la parola, o Signori, per riandare tutti gli argomenti che furono esposti nell'ampia discussione finora agitata; ma avendo io il primo esposto i motivi che mi determinavano a presentare al Senato questa legge ed essendo dipoi addotti molti argomenti che erano lontani dalla mia previsione, sento il debito di toccare di alcuni punti generali che non furono da me trattati.

Ma prima ancora di entrare nella discussione, io non posso astenermi dal rendere plauso alle ultime parole proferite con caldo e sincero animo dal Senatore Cadorna, nè io ritenterò di ripeterle, e prolungare la viva commozione che hanno prodotto nell'animo dei Senatori.

Certamente io presentava questa legge con piena fiducia al Senato, e non dubito che le contrarietà incontrate dalla legge muovano da convincimenti sinceri e rispettabili; ed io dichiarai sin dal principio che se aveva il debito di combattere l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, sentivo nel tempo stesso l'obbligo di rispettarla come sincera e coscienziosa.

L'onorevole Senatore Cadorna ha combattuto principalmente questo progetto di legge per una ragione estrinseca al merito della legge medesima. Egli si occupò nella prima parte del suo discorso e si è occupato nuovamente oggi a dimostrare che una riforma come que-

sta, la quale in varie parti modifica il Codice di procedura penale, non potesse farsi parzialmente senza grave pericolo,

Signori, a ciò fu risposto; ma contro questa osservazione, della quale l'onorevole Senatore Cadorna ha fatto quasi l'Achille de' suoi argomenti, aggiungerò alcune brevi osservazioni.

È indubitato che il sistema di una revisione compiuta, quando si ha un Codice intero, sia preferibile a quello delle riforme parziali. Nondimeno questo principio, come bene avvertiva l'onorevole Senatore De Foresta, non può essere accettato in modo assoluto. Non può essere accolto in modo assoluto, segnatamente nelle condizioni in cui si trova al presente l'Italia. Composta di mano in mano di Stati nei quali avevano vigore leggi varie, consuetudini diverse, può accadere ed accade che ad ogni tratto si riveli un errore, si scuopra un'esigenza, la quale dimostri come necessari ed urgenti alcuni speciali provvedimenti.

E per verità lo stesso onorevole Senatore Cadorna ammetteva le riforme parziali, a condizione, egli diceva, che ne fosse constatata l'urgenza.

Pertanto se io potrò dimostrare che questa urgenza sia evidente ed incontrastabile, spero che lo stesso Senatore Cadorna non muoverà ulteriore opposizione al mio assunto.

Egli avvertiva in secondo luogo che le riforme, benchè parziali, possono ammettersi solo come effetto di una revisione compiuta, ed andando innanzi nei suoi ragionamenti, osservava che la legge da me proposta importava la diretta abrogazione di alcuni articoli del Codice di procedura penale, che poteva uenire anche ad altre conseguenze non prevedute e forse imprevedibili.

Ma che quando si proponga una riforma colui che la propone abbia l'obbligo di rendersi conto e delle disposizioni che sono colpite da questa riforma e delle conseguenze tutte che essa produce rispetto alle disposizioni esistenti, è una verità che non potrebbe essere messa in dubbio.

Ma è parimenti certo che volendo provarsi di non essersi adempiuto a quest'obbligo sarebbe mestieri dimostrare non già che il 1° e 4° articolo importavano deroga agli articoli 10 e 11, non già che da quegli articoli nasceranno altre conseguenze non espressamente scolpite nella legge, ma che stando gli articoli proposti dal Governo, essi urtavano con altre disposizioni non abrogate, non erano più conciliabili con altri articoli dei quali si era affatto tacito. Dopo siffatta dimostrazione si poteva con ragione accusare il Ministro di poco accorgimento dicendogli: ma voi avete fatto una proposta senza rendervi conto delle conseguenze che essa porta: avete fatto una proposta che si trova in contraddizione colle disposizioni che dalla vostra proposta non sarebbero abrogate; nè può la vostra proposta concorrere con altra serie di disposizioni di leggi

a formare quel tutto uno e regolare che deve guidare il giudice nelle procedure penali.

Ma poichè fu invocata l'autorità degli esempi, mi permetterà l'onorevole Cadorna di rammentarne alcuni pochi i quali ebbero luogo in Francia, nel Belgio e nell'Italia.

In Francia colla legge del 2 gennaio 1850 si è modificato il Codice d'istruzione criminale relativamente all'azione delle sentenze contumaciali; colla legge del 3 luglio 1852 si abrogò il Capo 4°, Titolo 2° del Codice di procedura riguardante la riabilitazione dei condannati; colla legge del 10 giugno 1853 si modificò la composizione dei giurati; colla legge del 9-10 dicembre 1853 furono modificate le disposizioni del Codice circa le domande di nullità delle ordinanze di rinvio delle sezioni d'accusa; colle leggi del 21 marzo e 4 aprile 1855 fu modificata la composizione delle Corti d'assise, e furono date disposizioni intorno ai mandati di deposito; con legge del 13 giugno 1856 furono modificate molte disposizioni concernenti l'appello, e con legge 17 luglio 1856 fu surrogato alla Camera di consiglio il giudice d'istruzione.

In ciascuna di queste leggi era contenuta una riforma parziale e ciascuna di queste riforme importava l'abrogazione di molti articoli del Codice di procedura penale; ed è da notare segnatamente la legge del 10 giugno 1853, la quale non fu proposta nel modo indicato dall'onorevole Senatore Cadorna, ma essa portava una numerazione speciale di articoli, e conteneva la clausola derogatoria di tutte le disposizioni alla medesima contrarie.

Non ricorderò, poichè mi pare superfluo, le riforme speciali compiute nella stessa guisa nel Belgio ed in altri paesi d'Europa, ma rammenterò sibiens che qui tre modificazioni importanti e parziali furono fatte al Codice di procedura penale: l'una nel 1851, intorno alle disposizioni del Codice di procedura penale, sulla polizia giudiziaria e credo che questa proposta fosse presentata dall'onorevole Senatore Galvagno, ma certamente contrassegnata dall'onorevole Senatore De Foresta; la seconda nel 1854 intorno al Codice penale e di procedura penale sulla competenza correzionale per i reati commessi dai minori di anni 14, pel rinvio ai tribunali degli imputati punibili col carcere a cagione di attenuanti, pel rinvio ai giudici mandamentali delle cause di percosse e ferite fatte senza armi proprie, e che non portino impedimento al lavoro oltre a 5 giorni, nei casi in cui deve concedersi la libertà provvisoria, ecc.

Finalmente una riforma parziale ebbe luogo nel 5 luglio 1854 contenente modificazioni ed aggiunte al Codice penale relativamente a molti articoli del Codice stesso.

Queste riforme furono tutte proposte e sanzionate nella medesima guisa in cui io ho proposta la riforma di cui ragioniamo, cioè con articoli distinti e contenenti clausola derogatoria.

Adunque è manifesto che le obiezioni di metodo

sulle quali principalmente si fondava l'onorevole Senatore Cadorna non potrebbero essere recate innanzi senza sconoscere gli esempi parlamentari d'Italia e di altre nazioni.

La questione adunque consiste solo nel merito delle riforme che ho avuto l'onore di proporre; se esse sono accettabili, se non contraddicono ad altre disposizioni che siano nei Codici, io spero che saranno giudicate meritevoli della sanzione del Senato; se per contrario queste proposte potessero mettere in pericolo in un modo qualunque i diritti dei cittadini o le ragioni della giustizia, allora io primo dirò al Senato respingeteli, contento che il Senato abbia svelato un errore che potrebbe tornare a danno della società e della giustizia.

Io non entrerò nell'esame del merito di ciascun articolo, ma non posso dispensarmi dal notare che una sinistra preoccupazione ha certo invaso gli animi degli avversari di questa legge. Non ho bisogno di dire che questa preoccupazione muove per fermo da fini nobilissimi, ma essa non è perciò meno esiziale ai diritti della verità, alle ragioni della giustizia. Ed in vero, come mai è accaduto che io abbia potuto dagli avversari di questa legge veder messi in dubbio e contrastati alcuni principii e alcuni fatti che a me sono paruti e paiono ancora inoppugnabili? Come mai si è potuto dubitare dei vantaggi economici che apporta la legge? Come si è potuto contrastare che questa legge intende alla celerità dei giudizi nei minori reati, e quindi alla prontezza, alla certezza della pena? Come si è potuto dubitare dei vantaggi della riforma che si introduce in quanto all'istruzione, quando la proposta non fa che surrogare agli espedienti che la forza delle cose ha suggerito, uno stato di diritto? Come si è potuto contrastare l'utilità della riforma quanto all'abolizione delle opposizioni in materia contumaciale, che non servono ad altro che a prolungare i litigi, a ritardare la pena, ad agevolare le litanze, le fughe? Tanto questa proposta doveva riuscir meno sfavorevole ai giureconsulti di queste provincie, in quanto che nei giudizi civili le leggi di queste provincie, con saggio accorgimento, non consentono tutta quella ampiezza per la contumacia e l'opposizione che in Francia ed in altre parti del Regno è ammessa a scapito della giustizia. Come, o Signori, non ho dovuto io trasecolare vedendo al vostro cospetto, innanzi a' miei occhi, così snaturate le disposizioni dell'articolo 15? Le gravi parole che su quell'articolo furono pronunziate in questo recinto e che non poterono non suonare amarissime nel mio animo, mi misero per un istante in dubbio se veramente io non avessi avuto la colpa di infrangere il freno salutare della legge contro i delinquenti, di scuotere le forze tutelari dell'ordine sociale.

Ma tornato alla seria e pacata lettura dell'articolo 15, io ebbi a persuadermi che le accuse che mi vennero rivolte non erano meritate. Quale era stato lo scopo di quest'articolo? In alcuni leggieri delitti per quali non è turbato nè l'ordine pubblico, nè l'interesse sociale,

se l'azione penale non è promossa dalla querela, se non è accompagnata dal concorso della parte offesa, non raggiunge il suo scopo. Voi udiste, o Signori, le parole eloquenti del Senatore Vigliani, il quale affermava che 3/4 almeno dei processi che si iniziano in questa specie di reati, senza il concorso della parte falliscono al loro intento: e 1) falliscono con discapito della giustizia, con detrimento del pubblico erario.

Io mi permetterò di leggere a questo proposito un brano di rapporto che ritrae con efficacia la medesima idea, che non può essere in nessun modo disconosciuta. È il regio Procuratore di Avellino che così scrive: « In queste provincie come è facile a destarsi il sentimento dell'ira e della vendetta, così pure è sollecito a spegnersi, e dare luogo agli altri, della pietà e del perdono.

» Nei primi momenti di un'offesa qualunque si è facile a querelarsene per lo più anche ad esagerare i fatti, ma non passa gran tempo che coloro stessi, che denunciato il reato, quasi mormoravano della giustizia che non li vendicava prontamente, sono poi essi medesimi che si fanno ad intercedere per i loro offensori e mormorano in cambio della severità dei giudizi e delle leggi che non consentono al perdonare che essi fanno.

» Di qui una quantità di giudizi inutili, imperocchè, quando soprattutto le prove generiche non costituiscono esse sole la dimostrazione del reato, offesi e testimoni concorrono tutti a negare i fatti o almeno a spargervi maliziosamente tanta parte di dubbio da trascinare la coscienza dei giudicanti a dichiarazioni di assoluzione od almeno a benignità di sentenze.

» I risultamenti statistici del primo semestre di quest'anno fanno prova convincentissima di questa verità. Sopra 462 imputati sui quali ha provveduto in questo semestre questo tribunale circondariale, solo 155 sono stati condannati, i rimanenti 314 furono assolti. La più parte per difetto d'indizii derivanti appunto dalla benignità degli offesi, e dalle mutazioni del processo scritto operate dai testimonii uditi in pubblica discussione.

» Non passa giorno che in questo mio ufficio non si presentino parti offese, che, memori dell'antico rito, insistono perchè la loro remissione sia accettata, mostrando così anticipatamente quella benevolenza per gli imputati che non lasciano poi di far prevalere nelle pubbliche discussioni.

Mi parve adunque che fosse di grande utilità che in quei reati i quali non portassero verun turbamento all'ordine sociale si attendesse la querela della parte offesa. E questa idea era nettamente scolpita nelle parole del primo inciso dell'articolo 15, dicendosi in esso che era necessaria la querela pe' delitti che offendono meramente le persone de' privati o le loro proprietà. Nè a ciò io mi fermava, ma volevo pure che quando anche si trattasse di questi reati, se essi fossero accaduti in certi luoghi, se commessi da certe persone, se a danno

di alcuna altre, non potesse l'azione penale essere trattenuta dalla mancanza della querela privata.

Per quanto riguarda la proprietà io portava lo scrupolo fino ad escludere dalla eccezione in ogni caso il furto, fosse pur tenue o minimo.

Eppure è accaduto che io abbia potuto udire in questo recinto che il detto articolo aboliva l'azione penale per il duello, anche per l'omicidio commesso in duello e che perciò non sarebbe d'ora innanzi possibile il giudizio per siffatto reato senza la querela della parte, che in questo caso sarebbe certamente mancata.

Ma, Signori, non è forse il duello la più audace usurpazione della potestà della legge, la più violenta surrogazione delle forze individuali all'autorità della giustizia? E non esclude il detto articolo dalla eccezione le ferite con armi proprie, ed ogni reato a cui segna l'omicidio? E come mai, si è pur detto, che coloro i quali fabbricano grimaldelli e chiavi false per quest'articolo d'ora innanzi sarebbero stati immuni dall'azione penale?

Colui che fabbrica chiavi false o grimaldelli offende non solo i privati, ma l'ordine pubblico, minaccia la proprietà di tutti, e non solamente la proprietà, ma, come bene avvertiva un altro Senatore, minaccia la vita di tutti. Ora come potevano questi reati essere compresi nell'art. 15?

Ma permettete, Signori, che il commento di quest'articolo meglio che farlo con le mie parole io lo ripeta dagli scritti di un giureconsulto che consumò tutta la sua vita nell'amministrazione della giustizia penale e le cui opere riscossero il plauso di tutti i criminalisti d'Europa.

Egli dice: « Queste eccezioni si distinguono in tre classi. Vengono in primo luogo tutti i reati correzionali e di semplice polizia, quando non riguardano che la semplice persona dei danneggiati e degli offesi. Non si nega che delle obbligazioni, le quali con questi reati si violano, la società intera è garante, al pari di quelle la violazione delle quali porta a pene maggiori.

» Ond'è che se gli offesi richiamano su di essi la vigilanza del magistrato, benchè non chieggano ristoro alcuno di danni, il magistrato deve con uguale zelo impugnare anche allora le armi della legge: ma non può mettersi in dubbio che minima, e quasi impercettibile è la scossa che la società ne risente e che se tace l'offeso, se l'offeso perdona al delinquente, ella può tollerarne l'impunità; e la riconciliazione delle parti è un bene per il pubblico assai maggiore di quello che potrebbe risultare dalla pena.

» E pena non è forse il chiedere mercè dell'offeso? Ed aiutato dalla religione, non è forse questo anche un germe di sensi generosi e benefici?

» In secondo luogo vi ha degli atti d'incontinenza i quali attaccano solamente i costumi privati e l'ordine interno delle famiglie.

» Se questi fossero commessi per debolezza scam-

bievole sarebbero disordini morali e non reati civili, e quindi esenti per loro natura da ogni civile punizione. Solo quando sono commessi in dispregio del pubblico pudore, o con violenza, diventano reati propriamente detti.

» Ma chi non sa come dubbio sia nel secondo caso il carattere della violenza, quando non si trascorra che di poche linee la debolezza scambievole?

» Mescolarvi fino dai primi atti il Ministero Pubblico fa sì che il pudore denunsi tutto per violenza; ma per lo più dopo i primi atti di procedimento, posto il fatto nella vera sua luce, il reato svanisce, e l'onta di un processo pubblico rimane.

» All'incontro n'è agevole la riparazione quando le armi giudiziarie si mostrano solo da lontano per accelerare il ritorno alla ragione, ed avvalorare i sentimenti d'onestà e di religione.

» Se dunque la violenza non ha i truci caratteri che sogliono spaventare tutto il pubblico, il metterla per Pubblico Ministero alla luce, è sovente lo stesso che scoprire una debolezza ignorata, squarciare nella parte più delicata il cuore di coloro che ne ricevono vergogna, e nulla riparare.

» Così il male della punizione e dell'accusa verrebbe a superare di tanto il male dell'oblio, che resterebbe quasi senza compenso.»

Io commetto fiducioso alla meditazione del Senato i pensieri di Nicola Nicolini.

Le riforme da me proposte erano urgenti; ciò mi determinava a proporre una riforma parziale, ma nel proporla io pensava che essa doveva essere tale da potersi comprendere nella riforma generale dei Codici che più tardi sarebbe stata fatta.

Il mio pensiero, quando io volgeva l'animo a questa proposta, non si fermava più sopra una che sopra un'altra provincia, ma siccome dal mio cuore, così pure dalla mia mente erano tutte in un fascio abbracciate; io guardava a tutto il Regno, e queste riforme mi sembravano utili ed importanti per tutte le provincie italiane. Siffatte riforme producevano, a mio avviso, grandi utilità nell'amministrazione della giustizia, utilità intorno alle quali si può disputare, ma che per ultimo saranno dalla coscienza di tutti riconosciute ed ammesse. Questa riforma produceva il vantaggio di accelerare il corso della giustizia correzionale nei piccoli reati, nè si può disconoscere questo risultamento, quando il giudizio di essi si attribuisce al giudice locale. Produceva il vantaggio di deferire la cognizione di questi piccoli reati al giudice, che siccome più vicino era il più atto ad attendere con successo alla raccolta delle prove. Produceva il vantaggio di spegnere la speranza dell'impunità, che è favorita segnatamente dagli indugi, imperocchè quando il giudice è lontano, e tardo il giudizio, l'ho già dimostrato e debbo ripeterlo, l'impunità trionfa e, giova il ricordarlo, l'impunità nei piccoli reati cagiona i reati più gravi, può generare i fatti più atroci. Produceva il vantaggio di

rendere pronta ed efficace la pena. Produceva il vantaggio di risparmiare un cumulo di ansie e di dolori per quelli che sono sottoposti ad un giudizio penale, dolori gravi per tutti coloro i quali attendono il successo del giudizio, rimanendo fuori del carcere, ma gravissimi per quelli pe' quali all'ansia del giudizio si aggiunge la privazione della libertà. E questi dolori io vi dimostrava innumerevoli in tutte le provincie del Regno d'Italia.

Non mi parve, o Signori, che contro questi vantaggi potessero reggere le obiezioni di minorata guarenzia. Le medesime obiezioni che contro questa legge ho udito muovere in questo recinto, io le udiva quando si trattava di allargare la competenza dei giudici di mandamento in materia civile, e forse anche allora si sarebbero ripetute con eloquenti discorsi, se il Codice fosse stato portato alla votazione del Parlamento. L'esperienza ha mostrato che quelle obiezioni e quelle voci non avevano fondamento, ed io spero che la medesima sorte incontreranno gli argomenti che ora adducono gli avversari di questa riforma.

I vantaggi che ho esposti e ch'io mi prometteva dalla presente riforma, non erano tali che potessero tornare a beneficio di alcune provincie o di alcune parti d'Italia. Essi si riferivano all'amministrazione della giustizia correzionale, cioè a tutte le provincie italiane. Però io riguardava le dette riforme come utili per tutto il Regno. Ma considerazioni speciali a talune provincie mi mostravano queste riforme urgenti, mi spingevano ad affrettarle ed a proporle prima di presentare il nuovo Codice di procedura penale.

Io ho già con esattezza esposti al Senato i motivi di questo mio convincimento; nondimeno è importante che io torni sopra alcuni fatti, e lo farò brevemente.

L'onorevole Senatore Pinelli ha detto che se davvero l'ordinamento dell'amministrazione della giustizia correzionale producesse gravi mali, egli non tarderebbe, nè penserebbe che il Senato sarebbe stato lento a riparare ed a porgere gli opportuni sussidi. Ma egli dubitava dell'esattezza e dell'estensione di questi mali, e a dubitarne pareva sospinto dalla lettura di un discorso del quale io medesimo aveva recitato alcuni brani in questo recinto. Era il discorso del regio Procuratore di Napoli, dal quale risultava che innanzi a quel tribunale, il quale aveva sostenuto un lunghissimo lavoro, le cause rimaste a decidere non erano poi moltissime.

Ma l'onorevole Senatore Pinelli trascurava d'avvertire che quel discorso riguardava il tribunale di Napoli, il quale è composto di sette sezioni; obliava d'aver io rammentato come a spedire quel grave compito si erano i magistrati sobbarcati a tenere udienze straordinarie: obliava che questo sforzo che si può richiedere, ed ottenere per alcuni mesi, per un anno, ma non per più lungo tempo, non sarebbe stato possibile nella maggior parte degli altri tribunali del Regno, e specialmente in quelli i quali sono dotati di una sola se-

zione che attende ad un tempo agli affari civili ed ai correzionali.

L'onorevole Senatore Castelli e l'onorevole Senatore Cadorna non disconoscendo in nessun modo la gravità di quei mali, resi evidenti dalle cifre che io aveva esposte, si facevano ad indicarne le cause. A me giova il provare che essi si siano dilungati dal vero, quando hanno supposto una causa temporanea e passeggera. Ciò si rileva dal primo mio discorso; ma mi occorre di fermare su questo punto l'attenzione del Senato.

Io presentava al Senato i risultati di una statistica, che comprendeva il decennio decorso dal 1830 al 1840; erano i tempi più calmi per le provincie napoletane, ed in quei tempi la statistica correzionale dava i seguenti risultati: 1831, 70,964 processi — 1832, 83,058 — 1833, 66,037 — 1834, 70,035 — 1835, 76,843 — 1836, 74,416 — 1837, 71,165 — 1838, 82,142 — 1839, 83,602 — 1840, 87,681.

E noti il Senato che qui si tratta solamente dei processi correzionali, riguardanti cioè i delitti, poichè per le contravvenzioni c'è una statistica diversa.

Da questa statistica io deduceva quella media che ebbi l'onore di presenare al Senato, che era cioè di 77,980 delitti nel corso di ogni anno.

Io presentava ancora al Senato i risultati delle statistiche odierne dalle quali appare che nelle provincie napolitane si possono averne circa 35 mila delitti nel corso di un anno. Ora io richiamo l'attenzione del Senato su questa differenza.

L'onorevole Senatore Castelli e l'onorevole Senatore Cadorna affermano che i delitti correzionali in questo momento si sono accresciuti e moltiplicati, come avrebbe dovuto essere, per effetto delle congiunture straordinarie in cui versano quelle popolazioni. Ma la statistica ci porge documenti contrari. Secondo la statistica i reati correzionali nelle provincie napolitane, che prima erano in numero di 77 mila circa, oggi sommerebbero a circa 35 mila.

E come mai, o Signori, in un paese che esce da una rivoluzione in cui tanto gravi e strani spostamenti sono avvenuti, in cui dura ancora un'agitazione che di necessità deve portare nel suo grembo un maggior numero di delitti, il numero dei delitti si è invece scemato?

D'onde deriva questa differenza in meno? Come si spiega essa?

Signori, mi è doloroso il dirlo, ma trattando gli interessi del paese abbiamo il debito di non nascondere il vero anche quando mettendolo in luce ci rechi molestia e tormento. La spiegazione è questa, che nel 1861 e 1862 vi è stato un numero di delitti assai maggiore di quello che apparisce dalla statistica, e forse anche maggiore del numero che si ritrae dalle statistiche precedenti; la spiegazione è che de' 77 mila circa delitti, che erano una cifra ordinaria della statistica correzionale, 40 mila e più non sono stati nè denunziati, nè perseguitati, nè puniti. Ecco la sola e assai grave con-

seguenza che si può ricavare dai fatti e che io raccomando alla meditazione del Senato; se una giustizia più vicina, più attiva, più conveniente sorgesse, la statistica odierna crescerebbe, ma non a scapito, sibbene a beneficio della morale pubblica, non a vantaggio, ma a spavento dei colpevoli.

Ma, lasciando anche da parte queste considerazioni, io credo di avere dimostrato che la sola cifra che oggi-giorno risulta dalle statistiche che si vanno compilando si trovi assai maggiore di quella che potrebbe costituire il giusto compito dei magistrati che sono destinati alla giustizia correzionale.

E sono lieto di aver consenzienti su questo punto gli onorevoli Senatori Cadorna e Castelli.

In effetto, o Signori, secondo la statistica del 1863, solamente nel primo semestre vi sarebbero stati nientemeno che 5816 procedimenti correzionali rimasti pendenti, e 9165 imputati non giudicati, così che nel giro d'un anno avrete il numero di circa 18000 imputati non giudicati, alcuni dei quali vivranno nell'affannosa aspettazione del giudizio ed altri languiranno nel carcere.

Se si guarda poi alle antiche provincie la cifra dei processi che non sono spediti e degli imputati che non sono giudicati è certo minore; ma è pure considerevole e non può non far impressione sull'animo vostro.

In queste antiche provincie, nel solo primo semestre rimanevano pendenti 1262 giudizi e non ancor giudicati 1388 imputati, cosicchè nel corso dell'intero anno vi sarebbe il numero di circa 3000 cittadini travagliati dall'ansia di un giudizio correzionale non ancora giudicati.

Ebbene, o Signori, se l'onorevole Senatore Cadorna, se l'onorevole Senatore Castelli affermavano, nè a fronte degli esposti fatti era possibile il contestarlo, che l'organico giudiziario, nel modo in cui è attuato nelle provincie napoletane, non provvede all'amministrazione della giustizia correzionale, io domando quale è la conseguenza che si può dedurre da questi fatti? Io l'accennava fin dalle mie prime parole, l'accertamento di questi fatti non può portare che adue conseguenze, o l'accrescimento di tribunali circondariali o l'aumento delle attribuzioni dei giudici di mandamento.

Se la proposta che ho avuto l'onore di presentare al Senato, se la discussione avvenuta intorno ad essa non fosse riuscita ad altra conseguenza che a quella di constatare il fatto che l'ordinamento giudiziario attuale non provvede ai bisogni della giustizia correzionale nelle provincie meridionali, io sarei pienamente pago. Ammesso questo fatto, accertato qui nel Senato del Regno, al vostro cospetto, e dalle parole degli stessi avversari della legge, non dubito punto che se la legge da me proposta sarà respinta oggi, sarà votata domani. E sarà votata perchè non io proporrei, ne vi sarebbe ministro alcuno il quale oserebbe proporre l'aumento di un solo tribunale circondariale, tanto è impossibile che vi sia un Ministro che proponga l'aumento di 20 tribunali

nelle provincie meridionali, siccome vorrebbe l'onorevole Senatore Castelli.

Altri combatteranno questo provvedimento come portante aggravio alle finanze dello Stato, io lo combatterò per ben più alte considerazioni, delle quali ho già fatto cenno nel primo mio discorso.

Adunque se è chiaro che l'amministrazione della giustizia correzionale non può procedere in una gran parte del Regno; se è manifesto che le proposizioni da me fatte, mentre riparano a questi danni, provvedono anche più efficacemente all'amministrazione della giustizia in tutto il Regno; se per nessuna ragione si possono queste proposte contrastare, io confido che esse otterranno il vostro suffragio.

Aggiungerò ancora una considerazione generale. Tutto il lavoro dell'odierna civiltà consiste a surrogare alle solennità le garanzie reali, ad alcune forze fittizie le forze reali; a questo concetto corrisponde la presente legge, a procedimenti più solenni ma tardi e perciò spesso vani, surroga giudizi pronti, spediti, efficaci: in tal guisa rende la repressione immancabile e veramente salutare. Tutte le disposizioni della presente legge tendono ad invigorire l'esercizio dell'azione penale, a renderlo meno grave agli stessi colpevoli, più efficace e più proficuo per la comunanza civile.

Sono questi vantaggi a cui tutti dobbiamo concordemente aspirare, ed io confido che il Senato mostrerà di apprezzarli approvando la legge da me proposta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Signori Senatori, se ieri sera ho chiesto la parola, non fu per rientrare nella discussione generale che dopo massime i luminosi e giustamente applauditi discorsi del Senatore Vigliani e dell'onorevole Guardasigilli, credo pienamente esaurita, ma per rispondere ad appunti a me diretti nei quali sarei stato in diritto di chiedere la parola per un fatto personale se questa non mi spettasse ancora sul merito della questione.

L'onorevole Senatore Cadorna mi rimproverava nella seduta di ieri di aver combattuto argomenti da lui non adottati, questo è vero; ma l'onorevole Cadorna dimenticava che fin dalle prime parole del mio discorso dicevo che rispondevo non solo al suo discorso, ma ben anche alla relazione scritta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, anzi prima a questa poi ad esso signor Senatore Cadorna.

Egli mi addebitava di avere citato, all'appoggio della mia affermazione, che il principio che non debbansi di leggieri riformare i Codici non sia assoluto, due leggi francesi del 1832 e del 1863, mentre che esse provavano appunto il contrario.

La prova di questa sua asserzione la deduce da che colla legge del 28 aprile 1832 siano sostituiti gli articoli con questa legge approvati ad altrettanti del Codice penale e del Codice di procedura penale, e siasi dichiarato che si farebbe una nuova edizione ufficiale dei detti

Codici nella quale si sarebbero inserite le rettificazioni risultanti dalla detta legge.

Ma, come ognuno vede, ciò non fu che una materialità, la quale non esclude punto che quei Codici sieno stati modificati parzialmente come io ho affermato.

Del resto, lo stesso articolo ultimo di quella legge col quale si prescriveva che si facesse una nuova edizione del Codice, anzi che escludere, conferma pienamente la mia asserzione, poichè vi si diceva che in questa nuova edizione fossero inserite non solo le modificazioni fatte con una legge del 28 aprile 1832, ma ben anche quelle risultanti dalla Carta costituzionale e dalla legge del 4 marzo 1831 che era appunto stata una legge speciale e staccata.

Ecco i termini di quell'articolo che è il 104:

« Et immédiatement après la promulgation de la présente loi sera publiée une édition officielle du Code d'instruction criminelle, et du Code pénal, dans laquelle seront faites toutes les modifications portées par l'article 57 de la Charte, par la loi du 4 mars 1831 et par la présente loi. »

È dunque provato che si fecero con quelle leggi modificazioni le quali non furono solamente la surrogazione di un articolo all'altro, ma come ho detto furono fatte con leggi staccate.

Questa verità risulta ancora più chiaramente dalla legge del 13 maggio 1863 con cui furono modificati 65 articoli del Codice di procedura penale senza che siasi rinnovata la prescrizione contenuta all'articolo 104 di quella del 28 aprile 1831 e senza che neppure in questa siasi riveduto l'intero Codice.

Cresce poi l'argomento, nè ammette replica a fronte della legge del 20 del già detto mese di maggio 1863.

L'onorevole Senatore Cadorna mi ha detto: ma questa legge prova nulla, perchè con essa non fu fatta veruna modificazione al Codice di procedura; furono fatte solo delle aggiunte.

Veramente io non so comprendere questa risposta dell'onorevole contraddittore.

Quella legge modifica profondamente il modo di istruire i processi penali in materia correzionale, di raccogliere le prove, di fare i dibattimenti, di proferrare le sentenze; provvede circa la cattura, circa le cauzioni, circa l'accusa, la difesa e gli appelli tuttavolta che l'imputato sia stato in flagrante reato, e si osa dire che non abbia fatta alcuna modificazione al Codice di procedura penale?

Essa contiene soli 7 articoli, che sono brevi, e che supplico il Senato di permettermi di darne lettura tanto più che ho già accennato nel mio primo discorso essere mia intenzione di farne proposta d'aggiunta in questa legge medesima, perchè li credo di immenso giovamento alla buona amministrazione della giustizia penale.

Ecco cosa porta questa legge:

« Art. 1. Tout inculpé en état de flagrant délit pour un fait puni des peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur impérial, qui l'inter-

roge et, s'il y a lieu, le traduit sur le champ à l'audience du tribunal.

» Dans ce cas le procureur impérial peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt.

» Art. 2. S'il n'y a point d'audience, le procureur impérial est tenu de faire citer l'inculpé pour l'audience de lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué.

» Art. 3. Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenu de comparaitre sous les peines portées par l'art. 157 du Code d'instruction criminelle.

» Art. 4. Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jour, au moins, pour préparer sa défense.

» Art. 5. Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour plus ample information, à l'une des plus prochaines audiences, et, s'il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution.

» Art. 6. L'inculpé, s'il est acquitté, est immédiatement, et non obstant appel, mis en liberté.

» Art. 7. La présente loi n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales.

Credo che la lettura di questi articoli mi dispensi da qualunque commento.

Del resto, la mia proposizione è anche provata da molte altre leggi che emanarono di mano in mano dal Governo francese. Io non le citerò più, poichè l'onorevolissimo Guardasigilli ne ha già citato una buona parte; potrei aggiungerne ancora diverse di data anteriore, ma credo che bastino le citazioni che sono state fatte. Se non che senza cercare argomento negli stranieri, noi abbiamo ineluttabili nel nostro proprio paese.

L'onorevole Guardasigilli ve li ha testè indicati. Io mi limiterò a ricordare ancora il progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie, che fu presentato contemporaneamente a questi due dall'onorevole Guardasigilli.

Anche allora si temeva che si guastasse l'armonia del Codice di procedura penale, e si diceva che fosse più prudente di aspettare la revisione dei Codici medesimi. L'onorevole Senatore Arnolfo, dal posto stesso che occupa in questo momento, alzavasi e con la sincerità che tutti gli conosciamo, dichiarava che egli avrebbe votato contro quel progetto di legge appunto senza entrare nel merito, pei motivi stessi che si affacciano ora contro questi due cadenti oggi in discussione.

Ebbero, o Signori, nonostante quelle osservazioni; la maggioranza dell'Ufficio Centrale di cui io aveva l'onore di essere presidente, ed il signor Senatore Castelli era relatore, credette miglior consiglio di esaminare il progetto stesso, modificar la parte nella quale non si credeva opportuno ed accettarlo nelle altre.

L'onorevolissimo signor Guardasigilli aderì ad alcune modificazioni, e dopo discussione avanti al Senato, il progetto di legge fu approvato; presentato alla Camera dei Deputati, questa vi ha pur data la sua approvazione senza la menoma modificazione, ed ora questo progetto di legge sta per essere promulgato ed attuato a grande utilità dell'amministrazione della giustizia; giacchè se non si potesse disporre per le sezioni civili e correzionali di alcuni dei consiglieri che ora sono addetti alle Corti d'Assisie, in alcune Corti d'Appello il servizio non potrebbe camminare che con difficoltà.

L'onorevole Senatore Cadorna mi ha appuntato di non avere risposto a tutti li suoi argomenti e di avere solo risposto a tre casi speciali. Ed ha aggiunto di avere io spostato la questione per togliermi d'impaccio.

Per verità, io non so come mai abbia potuto farmisi cotale rimprovero.

Nel mio discorso ho esordito con dire chiaramente ed altamente che non terrei dietro ai molti e sottili appunti dell'onorevole contraddittore, riservandomi di ciò fare più opportunamente nella discussione degli articoli, nè doveva quindi tener dietro a quegli argomenti che non mi parevano essenziali. Che poi, invece di contestare nei tre casi dal Senatore Cadorna ricordati ieri, la conseguenza da esso additata, io mi sia fatto piuttosto a dimostrare che quelle conseguenze non erano conseguenze cattive, ma anzi buone e tali da raccomandare la legge anzi che farla rigettare, non so come si possa ciò chiamare spostamento della questione; gli è anzi andarvi innanzi ed affrontarla piuttosto che schivarla.

Poichè ho la parola io qui devo discolpare il Senatore Vigliani da un altro appunto, del quale, se sussistesse, sarei io solo il colpevole.

Il Senatore Vigliani nel suo splendido e dotto discorso manifestò qualche meraviglia che il Senatore Castelli avesse proposto, fra gli altri mezzi, che per comporre le 12 o 15 sezioni di tribunali ambulanti che egli consigliava al signor Ministro di creare per le provincie napolitane, si valesse del personale del Pubblico Ministero che esso signor Senatore Castelli crede che sia esuberante nelle provincie settentrionali.

Ora io devo dire che fui io stesso che prima della seduta di ieri discorrendo del soggetto di questa discussione dissi al Senatore Vigliani aver io ciò inteso dal Senatore Castelli, che sede a lato di me.

Il Senatore Castelli contestò già ieri privatamente questa circostanza rimandandomi al rendiconto della seduta precedente, ed oggi la stessa negativa è stata data per suo conto dall'onorevole Senatore Cadorna.

A fronte di questa positiva dichiarazione e del silenzio del rendiconto della seduta che ho riscontrato questa mane, io non ho niente a dire: sarà stato un equivoco ed un'allucinazione mia, allucinazione ben grande, giacchè notai le frasi stesse con due punti di esclamazione.

Mi basta di avere presa su di me una colpa che si era data a chi non l'aveva.

Se non che percorrendo il rendiconto della seduta per verificare questa circostanza ne ho trovato un'altra che mi ha profondamente addolorato ed è un'asserzione del Senatore Castelli che se io l'avessi intesa avrei immediatamente domandato la parola per un fatto personale.

Ho letto nel detto rendiconto che l'onorevole Senatore Castelli mi ha appuntato niente meno che di avere lanciato la *scortese* (propriamente la parola *scortese* che io credeva non si trovasse nel vocabolario parlamentare) la scortese accusa alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, di aver fatto un'opposizione sistematica, ed una lunga tirata per giustificare la maggioranza da questa supposta accusa.

Ora, o Signori, ecco ciò che ho detto: lo leggo dal rendiconto della seduta che ho sott'occhi.

Dopo aver dimostrato che non sussistevano le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna, ritorno all'articolo 7. Siccome egli aveva fatto un'esclamazione poco gradevole e poco meritata che poteva anche riferirsi alla minoranza dell'Ufficio Centrale, io dissi: *parmi che la cosa sia evidente, ed io a mia volta, dirò, rivolgendomi al Senatore Cadorna, ecco dove si giunge quando si esamina un progetto di legge con opinioni preconcelte, benchè leali e coscienziose.*

Veda ora il Senato se meritavo il rimprovero che trovo nel discorso stampato del Senatore Castelli.

Da ultimo l'onorevole Senatore Cadorna diceva testè che non è esatta la rettificazione che io avevo creduto di dover dare a ciò che egli sulle informazioni dategli da altri aveva asserito sulle accoglienze fatte dagli Uffici del Senato e Centrali ai due primi progetti fusi poi in quello che discutiamo. E soggiungeva che avendo prese nuove informazioni dopo le mie parole, gli era risultato che ai primi due progetti non vi fu mai alcuna maggioranza per accettarli; che si era tentato di formarla riunendo illegalmente i due Uffici Centrali, ma che il Senato non vi aveva assentito.

Presidente. Forse sarà meglio di prescindere da tutta questa valutazione di parole e d'opinioni.

Qui sicuramente nessuno intaccò l'intenzione di chi-chessia, quindi tutta questa disamina di sensazioni, credo non faccia progredire per niente la discussione, e forse l'allungbi; io me ne appello alla delicatezza conosciuta del Senatore De Foresta, e credo che forse riflettendo un momento vedrà, che con questo metodo non si fa progredire la discussione e non si procede a quell'ottimo fine al quale tutti miriamo.

Senatore De Foresta. Io ringrazio il signor Presidente delle sue osservazioni; avrei desiderato non essere posto nella necessità di discolparmi, ma essendomi stato non posso prescindere.

Or bene sappia l'onorevole Senatore Cadorna....

Presidente. Lo prego di ritenere che è vietato dal

Regolamento il dirigere la parola ad alcuno dei Senatori....

Senatore De Foresta. La dirigo al Senato. Sappia il Senato che l'onorevole Senatore Cadorna ha preso un nuovo equivoco, e che chi è nel vero in questa asserzione è il Senatore che ha l'onore di parlare: non sta in fatto che vi sia stata riunione separata dei due Uffici Centrali prima che si riunissero e tanto meno che gli Uffici Centrali separati opinassero contro i due distinti progetti. La prima adunanza ebbe luogo il 15 giugno 1863, e fu dei due Uffici Centrali riuniti.

Come commissario del primo Ufficio io faceva le veci di presidente d'entrambi, mi presentai alla segreteria per farli convocare a ore distinte, mi fu osservato che forse sarebbe stato meglio di riunirli insieme giacchè i commissari erano quasi tutti gli stessi e si trattava di due progetti aventi entrambi lo stesso scopo. Io espressi dei dubbii, ma dissi che si poteva tentare ed ho aderito a che si mandassero gli avvisi ai commissari dei due Uffici per la stessa ora.

Vi furono due riunioni senza che si facesse difficoltà e mantengo che in quelle riunioni la maggioranza fu per l'accettazione del progetto come ho detto nel mio discorso. Creda pure l'onorevole Cadorna che quelli che lo hanno informato sono in errore. La delicatezza non mi permette di andare più oltre e di dirne di più. Non ho più che una discolpa a fare. Mi fu dall'onorevole Senatore Cadorna gridata la croce addosso....

Presidente. La prego di voler addolcire le espressioni; io ho avuto la sorte di essere testimone ed uditore attento dei discorsi che si sono pronunziati, e sicuramente nessun Senatore ha avuto l'idea di dire alcun che di eccessivo contro qualunque dei colleghi; questo non si può ammettere.

Senatore De Foresta. Mi fu rimproverato dal Senatore Castelli che io non'avessi fatto conto del difficile compito e del laborioso servizio dei giudici di istruzione.

Ha già risposto a questo appunto per me l'onorevole Senatore Vigliani, meglio e più giustamente interpretando le mie parole.

Io dirò ancora che quando ho affermato che i giudici d'istruzione delegano quasi sempre i giudici di mandamento, non ho fatto un'affermazione aerea, ma appoggiato ad un documento stampato che avevo sott'occhi e che spero non sarà dall'onorevole Senatore Pinelli rivotato in dubbio. Questo documento è il discorso ossia rendiconto che venne fatto il 5 novembre 1863 dall'egregio avvocato Merello, sostituito procuratore generale, in presenza della Corte d'appello di Genova, degnamente presieduta da esso Senatore Pinelli.

Ora ecco cosa si dice in questo rendiconto dei lavori della Corte, dei tribunali e dei giudici nell'anno giuridico 1862-1863. Dopo aver parlato delle cause civili l'egregio oratore diceva: nelle cause penali si notarono 4330 processi istrutti nel distretto di questa Corte, dei

quali 2013 furono opera degli istruttori, e 2317 vennero delegati ai giudici di mandamento.

Dunque sopra 4330 se furono delegati 2317 ai giudici di mandamento, è evidente che in tutti li processi fatti fuori del luogo della residenza dei giudici istruttori, si è delegato il giudice, tanto più che essendovi dieci tribunali in quel distretto, dieci sono per conseguenza le città nelle quali risiede un ufficio di giudice istruttore.

E qui giacchè ho sotto gli occhi questo prezioso documento rileverò un altro dato statistico che non può a meno di far senso ed essere meditato da tutti gli amanti della giustizia, e quindi dirò da tutto il Senato.

Ecco cosa si dice: « Questi processi ebbero l'esito seguente: in 2439 si pronunciò non farsi luogo; 285 vennero rimessi all'ufficio del procuratore generale; 689 al tribunale; 728 ai giudici di mandamento. »

Queste tre ultime cifre danno quella di 1700; dunque per 1700 processi che vennero all'udienza, vi furono 2439 processi che rimasero a vuoto, pei quali non si fece luogo a procedimento.

Ora io dico: se nella tranquilla Liguria, nella quale, tolta la città, ove convengono tanti forestieri, non si conoscono pressochè reati di sangue, sono rarissimi i forti; se sopra 4300 processi in 2439 dopo l'istruzione scritta si dovette dichiarare non farsi luogo a procedimento, fatta una regola di proporzione in tutte le altre Corti io debbo credere che il numero de' processi rimasti così senza verun esito sia sterminato. Ed intanto quante migliaia di cittadini saranno stati tolti dai loro affari per essere esaminati come testimonii, quante perizie, quanti scritti si saranno fatti a pura perdita, quante centinaia di mille lire si saranno spese inutilmente! Quante famiglie saranno state disturbate e poste in dolorosa ansietà, sentendo rumoreggiare ai loro orecchi che si stavano raccogliendo informazioni in odio del marito, della moglie, del padre o del figlio!

Dicasi ora se si possa seriamente sostenere che in queste provincie non vi sia nulla a fare per migliorare l'andamento della giustizia penale; che sia male di sostituire almeno pei reati minimi la procedura sommaria ed orale alla procedura scritta?

Io non dirò più altre parole; tutti gli oratori si sono dati appuntamento alla discussione degli articoli, e credo che quando saremo a questa discussione, la quale sarà molto più proficua che la discussione generale, potrà realizzarsi la speranza che manifestava l'onorevole Senatore Vigliani, che possa trovarsi e proporsi qualche temperamento, mediante il quale calmandosi i timori certamente sinceri e rispettabili degli opposenti, si possa tuttavia conseguire lo scopo cui tende questo progetto di legge. Per suo conto la minoranza dell'Ufficio Centrale dichiara che sarebbe disposta ad accettarlo.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se creda

che, riservata al Relatore la facoltà di parlare sulla discussione generale, questa debba chiudersi.

Chi intende chiuderla, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Galvagno**, *Relatore*. Signori Senatori, dopo l'estesa ed abbondante discussione che udimmo da alcuni giorni, non vi farà meraviglia se il Relatore dell'Ufficio sarà molto parco, e tanto quanto lo fu nella sua Relazione.

La brevità di questa fu forse la causa per la quale la discussione venne protratta più di quello che fosse necessario.

E qui, a dire il vero, io debbo pregare il signor Ministro di permettermi di scolparmi di un'accusa, che egli lo generale lanciava all'Ufficio, esprimendo il rincrescimento, che è pur comune a me, di non essere stato chiamato nel suo seno.

Il signor Ministro ricorderà però come io gli abbia accennato essermi stato affidato l'incarico di riferire sul progetto di legge di cui si tratta in senso negativo e come lo richiedessi di dirmi se non credeva forse di prescindere dalla discussione di questo progetto di legge.

Egli mi rispose che non ne prescindeva. E qui ripeterò le osservazioni già fatte dal Senatore Cadorna: se allora il signor Ministro mi avesse espresso il desiderio di intervenire in seno dell'Ufficio per dare spiegazioni, l'Ufficio non avrebbe avuto nessuna difficoltà di sentirlo.

Ora non occorrerà che io riepiloghi le cose sin qui dette; necessariamente sarei troppo diffuso, nè forse sarebbe ciò a me possibile di fare con sufficiente chiarezza e precisione; quindi io mi limiterò ad alcune osservazioni sulla discussione generale, le quali, se non saranno nuove, saranno però tali, che se io le faccio è perchè credo che forse non siasi sovra di esse abbastanza insistito.

Quanto alla discussione generale mi pare che le cose si riducano a questi punti essenziali:

Aumento di giurisdizione dei giudici di mandamento;

Istruttoria dei processi data ai giudici di mandamento;

Abolizione delle opposizioni avanti ai giudici stessi; Provvedimenti sulle nullità, e sanatoria di queste nullità col silenzio;

Necessità della querela della parte offesa per i delitti che riguardano le persone e le sostanze dei privati.

Quanto all'abolizione delle opposizioni, ai provvedimenti sulle nullità ed alla loro sanatoria ed al modo con cui vi si sarebbe provveduto nel progetto, io non credo di dovermene per ora occupare; verrà la discussione degli articoli.

Dico solamente che non me ne occupo, in quanto che esse non sono innovazioni tali, per le quali il signor

Ministro sarebbe venuto a proporci una legge quando queste fossero state isolate.

Ma le variazioni principali per le quali egli venne a proporre la legge sono: l'aumento di giurisdizione dei giudici di mandamento, l'istruttoria data dai giudici stessi e l'abolizione dell'azione pubblica. Credo che il signor Ministro mi ammetterà facilmente che l'importanza della sua legge consiste essenzialmente in questi articoli.

Ora, quanto all'aumento della giurisdizione dei giudici di mandamento, il signor Ministro ha accolto con un sorriso più che significativo ciò che io scrissi nella relazione, cioè che ammesso il suo progetto non ci sarebbe più quell'armonia del Codice per cui come ai giudici sono date le contravvenzioni, così ai tribunali correzionali i delitti, così alle Corti d'assise i crimini.

Il signor Ministro disse che questa distinzione è creata unicamente dalla legge ed io facilmente glielo ammetto. Ma essa è però un prodotto della teoria, essa è una necessità per cui si deve scegliere un sistema allo scopo di determinare le competenze. Ora il sistema scelto fu quello di dare ai giudici le contravvenzioni, i delitti ai tribunali correzionali, i crimini alle Corti d'assise; ma se egli aumenta la giurisdizione dei giudici, non manca forse la base dello stabilimento e della distribuzione delle competenze? Quindi in questa parte l'innovazione è radicale.

Il Senatore Cadorna ha spiegato al Senato quali innovazioni portava l'aumento della giurisdizione dei giudici congiunta eziandio alle variazioni di procedura per i delitti per i quali non si procederà più avanti i tribunali, ma avanti ai giudici, i quali applicheranno a questi delitti la stessa procedura delle contravvenzioni.

L'enumerazione fatta dal Senatore Cadorna dei diversi articoli che si trovano modificati per solo effetto di questi cambiamenti, non venne punto dal signor Ministro contestata. Dunque la ritengo per un fatto preciso. Solo egli disse: e come avete potuto dubitare che io non avessi preveduto tutte queste innovazioni.

Ed io glie lo ammetto immediatamente. Dirò però che sarebbe forse stato meglio, prevedendole, di accennare a quegli articoli i quali si troveranno derogati o modificati in dipendenza di questi nuovi principii. Tanto è che non accennandosi a questi articoli, essendo una deroga implicita, questa non avrà effetto se non in quanto sia necessaria; e quindi vedremo i giudici di mandamento e i tribunali di circondario cercare di conciliare ciò che è espressamente derogato con quel che lo è implicitamente; sicché taluno dirà: quel tale articolo fu abrogato, un altro non lo fu; e quindi nascerà una confusione anche solo per determinare o le basi della competenza o l'applicazione della procedura, od un'altra norma qualunque.

Se adunque la distinzione stabilita tra le contravvenzioni, i delitti ed i crimini, per cui le giurisdizioni sono diverse, non è che la conseguenza del sistema adottato dal legislatore, io credo che questo sistema

non possa essere mutato, salvo preceda una revisione del Codice di procedura penale.

Il signor Ministro aggiunse: ma voi avete tanta paura dell'aumento di questa giurisdizione, questo è un pregiudizio: voi avete lungamente vissuto sotto l'attuale sistema, voi vi spaventate; presso di noi non è così, tale fu sempre la giurisdizione.

Io lo confesserò; ho, è vero, una predilezione per questo sistema, ma ne darò i motivi: questo sistema dura presso di noi dal 1822; a quell'epoca fu dato il procedimento correzionale ai tribunali.

I miei concittadini crederono allora che vi fosse stato un gran progresso nel sostituire al giudizio di un solo il giudizio collegiale; quindi ogniqualvolta io vedo sostituito al giudizio collegiale il giudizio di un solo, io dico che allora non vi è progresso, ma che vi è un vero regresso.

E qui dirò che giudico diminuite le garanzie dei cittadini: sarà un pregiudizio, ma cosa vuole il signor Ministro, io credo che ciò che si vuol fare dei giudici di mandamento è troppo.

Riguardo a questi si è già portata la loro giurisdizione in materia civile fino alle lire mille, ed il signor Ministro disse che questo aumento ha prodotto un bene immenso. Sarà, ma io però mi permetto di dubitarne.

Quello che vedo nella pratica è una grande diminuzione di liti per la immensità delle spese, ma io vedo altresì nella pratica introdursi più facilmente i mestatori, i cattivi procuratori nei diversi tribunali di mandamento, i quali non avevano da vivere allor quando la giurisdizione dei giudici di mandamento era più bassa e quindi si davano ad altre professioni.

Di più, quanto alla materia civile, domandi ai commercianti i quali avendo 15, 20, 30 piccole cambiali da esigere devono correre 15, 20 mandamenti, perchè non possono chiamare i loro debitori avanti il tribunale di commercio ogni qualvolta la somma non eccede le 1000 lire, e vedrà che costoro non sono molto soddisfatti di questo stato di cose perchè a vece di un procuratore solo avanti il tribunale di commercio ne hanno 15 o 20, hanno forse dei procuratori i quali non li servono così bene, come li serviva il procuratore che sta nel centro degli affari.

Ripeto, che cosa poi sono questi giudici di mandamento?

La loro giurisdizione in materia civile è portata a L. 1000, e verrà avanti al Senato una proposta per portarla a L. 1500; or bene: i tribunali hanno troppo da fare in materia civile, si aumenti la giurisdizione dei giudici; i giudici istruttori hanno troppo da fare, si dia la giurisdizione per la istruzione ai giudici di mandamento in materia correzionale; i tribunali hanno troppo da fare, se ne attribuisca una parte ai giudici di mandamento; ma buon Dio che cosa sono questi giudici di mandamento?

Qui permettetemi una lieve digressione.

Nel 1859, poco prima della guerra, ricorderà il signor Senatore De Foresta, che allora era Guardasigilli, come egli avesse presentato alla Camera dei Deputati un progetto di Codice di procedura civile.

Si stava questo discutendo in una Commissione, di cui avevo l'onore di far parte, io mi opponevo al signor Ministro per questo aumento di giurisdizione e dicevo: i vostri giudici non hanno capacità sufficiente, cambiate sistema per scegliere i giudici. Diminuite il numero dei mandamenti, aumentate grandemente gli stipendi, scegliete nei tribunali ciò che avete di meglio e fateli giudici di mandamento, con grassi stipendi, ed allora darò tutte le giurisdizioni che volete.

E qui io sacrificavo la mia opinione, che siano migliori i tribunali collegiali dei tribunali di un solo giudice. E citava fra gli altri i giudici della Lombardia, e diceva fatene tanti pretori.

Il Ministro De Foresta riconosceva l'utilità di cambiar sistema, ma intanto che cosa avviene? Si aggiunse al Regno la Lombardia, i pretori scomparvero; la giurisdizione fu aumentata, ed i giudici di mandamento rimasero quello che sono.

Ora io vi dico: il signor Ministro ha ammesso che la giudicatura di mandamento è il primo gradino della carriera giudiziaria. Essendo al primo gradino ha bello avere studiato, il tempo di studiare non fu molto lungo e di questo non se ne può dar colpa al giovane, esso non può avere esperienza alcuna. Ed è a questi giudici che volete dare un'estesa giurisdizione in materia civile, l'istruttoria dei procedimenti e più estesa giurisdizione in materia correzionale? Ma il signor Ministro ci disse schiettamente: non si vuole aumentare il numero dei tribunali, si aumenti dunque la giurisdizione dei giudici di mandamento e quindi ai passi piuttosto, dalla pluralità dei giudici, all'unità, ad un giudice solo.

Ma gli oratori che mi hanno preceduto hanno pure dato alcuni suggerimenti; non ve ne ha alcuno che possa togliere gli inconvenienti che furono denunziati e che furono in parte dimostrati per cui vi è una specie di rallentamento nell'amministrazione della giustizia in alcune provincie. Se vi è un altro mezzo, credetemi, adottatelo e rinunziate a questo progetto di legge che io credo rovinoso. Quel giudice di mandamento che avrà tante cose a fare, è un giovine inesperto, solo, senza guida, che non saprà chi consultare, che si troverà anche in mezzo ai partiti, i quali si manifestano più nei piccoli paesi che nelle città più popolose. A chi si dirigerà per avere un consiglio? Al Ministero Pubblico, a quei certi allievi che si vogliono mandare accanto ai giudici; essi li consiglieranno.

Io mi sono rivolto ad alcuni giudici presso i tribunali per sapere nelle materie correzionali quale sarebbe l'effetto di questa legge che accresce la giurisdizione dei giudici di mandamento sino a 6 mesi di carcere; mi fu risposto che forse la metà dei processi sarebbe tolta ai tribunali. Or bene questa metà datela ai giu-

dici e poi vedrete come i giudici saranno in caso di fare il servizio.

Ma v'ha ancora un'altra difficoltà.

Ho inteso dire che vi è in questa estensione di giurisdizione dei giudici di mandamento una diminuzione di guarentigia. Ma, o Signori, e lo Statuto il quale dichiara i giudici di mandamento amovibili? Dunque tutte le volte che voi aumentate la giurisdizione dei giudici di mandamento, voi ledete indirettamente lo Statuto, poichè lo Statuto dà ai cittadini dei giudici inamovibili.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore Galvagno, Relatore. Io non dico già, che questo non si possa fare; chè quando il Parlamento, onnipotente, l'abbia fatto, sarà ben fatto; ma dico che non essendosi finora fatto dal Parlamento, la lesione vi sarebbe. Aggiungerò ancora: credereste voi che vi sarebbe lecito di sopprimere i tribunali di circondario e di darne tutta la giurisdizione ai giudici di mandamento ed alle Corti d'Appello? Io dico di no, perchè osterebbe direttamente lo Statuto, e vi ripeterei: datemi dei giudici inamovibili come vuole lo Statuto. E tanto è vero che, ancorchè i nostri giudici sedenti nei tribunali, non siano inamovibili che dopo tre anni, le istruzioni ministeriali portarono sempre che si facesse in modo che le sezioni fossero composte in massima parte di giudici inamovibili; perchè una sezione interamente composta di giudici amovibili, io credo che il litigante potrebbe certamente rifiutarla.

Già ho detto come io credessi che non fosse il caso di cambiare sistema e naturalmente noi siamo accusati di non volere progredire nella legislazione, di non volere che si tocchi ai codici; e ci si portarono degli esempi con cui si toccò ai codici.

Io prego il signor Ministro di riflettere che tutte le volte che si fecero modificazioni ai codici, queste furono sempre fatte in materie talmente speciali, che non si può dire che vi fosse mutazione di sistema; di più pregherei il signor Ministro di dirmi, se mai in qualche legge, la quale abbia portato modificazioni o derogato ad un qualche articolo, trovi una disposizione legislativa, la quale non solo cada su un articolo determinato, ma indirettamente, di qua, di là, dappertutto vada a toccare il codice? Mai. Sono provvedimenti specialissimi che furono dati, che non hanno forza, se non in quanto sono stati scritti nella legge che ha provveduto alla modificazione di questo o quell'altro articolo, e non altro.

Ma modificazioni tali che possano influire su tutto l'andamento, su tutto il sistema di un codice compiuto e perfetto, non credo che ve ne siano. Però permetta il Senato che io legga poche righe di un criminalista che certamente sarà accettato, come maestro, del nostro sommo Pellegrino Rossi.

Rossi dopo avere lungamente discusso nel suo *Traité de droit pénal* se si potesse così facilmente toccare alla legislazione codificata, combatte l'idea di coloro che

vorrebbero stare immobili e non mai toccare ai codici, si spiega così:

« Procédez par lois successives, détachées, formant chacune un petit tout, ayez en même temps une presse libre et un jury, et vous ne tarderez pas à mettre et à maintenir votre législation à la hauteur de la civilisation nationale. La presse, par ses travaux, le jury, par ses décisions, vous éclaireront sur les besoins réels de la législation et la masse imposante d'un code systématique ne se présentera pas comme une barrière pour empêcher tout progrès.

Maïs en élevant des objections qui nous paraissent fondées contre un système exclusif, nous ne voulons pas retomber dans un autre système également exclusif, également vicieux. Aussi nous empessons-nous de reconnaître qu'il y a dans la législation pénale une partie qui doit former le sujet d'une codification, lorsque le moment arrive d'y opérer une réforme radicale.

Nous voulons parler de l'organisation judiciaire et de l'instruction criminelle.

Ce n'est pas là une concession, une exception aux principes que nous venons de développer; c'est une conséquence directe de ces mêmes principes. En effet qu'est-ce que la procédure? Une méthode. Cet ensemble systématique, jusqu'à un certain point artificiel, que nous redoutons dans la législation pénale, est une nécessité pour l'instruction criminelle.

On peut présenter un projet de loi sur le crime de trahison; puis, un second tout-à-fait distinct sur le faux; plus tard un troisième sur les délits de la presse; ainsi de suite. Quoi qu'on pense ou qu'on décide du second, le premier peut-être fort bon; il peut-être adopté, exécuté, avant que le second soit présenté et lors même que celui-ci aura été complètement changé ou rejeté. La même chose ne saurait avoir lieu pour l'instruction criminelle. On ne saurait prescrire une méthode sans être sûr d'avoir le personnel (noti il Senato queste parole) propre à cette méthode; on ne saurait accepter le personnel propre à une méthode, sans être sûr que c'est bien cette méthode et pas une autre qui sera adoptée; enfin, on ne peut pas mettre aujourd'hui à exécution une portion d'une méthode pour l'engrèner dans une autre toute différente. »

Mi pare che questa citazione calzi abbastanza bene all'argomento.

Vengo ora all'istruzione dei procedimenti.

Mi permetta il signor Ministro che io invochi ancora quel benedetto Statuto. Colle incumbenze che date ai giudici di mandamento, attribuendo loro le facoltà del giudice istruttore, vi è eziandio quella di rilasciare mandati d'arresto.

Ora io dico: facoltà di lasciare mandati d'arresto a giudici amovibili! A giudici i quali saranno tutti onesti, ma che pure potrebbero essere moasi anche solo da una promozione che loro si facesse credere possibile? Un arresto ingiusto è presto ordinato! Chi ne ripara i danni, l'ingiuria? Quindi io domando se la facoltà di

porre in arresto il cittadino, la quale è ora posta in mano ad un giudice inamovibile, possa essere cosa da trasferirsi così facilmente in giudici che non hanno le medesime qualità e non presentano le medesime garantigie, ed agiranno senza controllo alcuno, perchè nemmeno assistiti da un Pubblico Ministero. Qui adunque io trovo un'altra lesione indiretta allo Statuto.

Già vi avvertì l'onorevole Senatore Cadorna che molte informazioni che si prendono per iniziare i processi difficilmente potranno essere segrete: il giudice istruttore può far avvertire il tale o tal altro di presentarsi all'ufficio di istruzione; coloro che sono chiamati per queste informazioni sanno già di che si tratta; sono chiamati ordinariamente in giorno di mercato in cui vanno via da casa loro per altri affari: si recano dal giudice d'istruzione, al quale forniscono le necessarie informazioni, le quali varranno a determinare se si debba procedere o no.

Faccia un giudice di mandamento queste operazioni se può, senza che nel paese si sappia ogni cosa. Tutto si sa, tutto è scoperto, le prime tracce del delitto si fanno scomparire, e quindi molti processi perduti, e quindi impossibilità che i delitti siano così facilmente scoperti, come quando l'istruzione è diretta dal giudice istruttore il quale d'altronde ha maggior esperienza.

Quanto all'azione pubblica io mi limiterò ad osservare, che non fu dimostrato che questa non sia una conseguenza della necessità della pubblica difesa e dell'obbligo che ha il Governo di proteggere i cittadini. Quindi io materia di azione pubblica io ammetto che vi sono delle azioni per cui non si debba in certi casi procedere senza querela: ma questa dev'essere l'eccezione e non la regola.

Ora quando io leggo un articolo nel quale è detto che i delitti commessi contro le persone o le sostanze dei privati non potranno più essere ricercati...

Ministro di Grazia e Giustizia. Che non feriscano l'ordine pubblico.

Senatore Galvagno, *Relatore.* Allora bisogna vedere il Codice da capo a fondo, e dichiarare quali sono quelli che ledono l'ordine pubblico e quali quelli che non lo ledono.

Ma io dico: l'infrazione della legge è sempre una violazione dell'ordine pubblico; almeno così m'insegnavano alle scuole, a meno che il progresso abbia fatto tanto che questo principio non sia più giusto.

Quindi io dico che il principio dell'azione pubblica non deve essere l'eccezione, ma la regola, epperò l'articolo che porta un'eccezione non deve incominciare così: *Tutti i delitti che riflettono le persone o le sostanze dei privati, ecc.*

Ed a questo riguardo mi riferisco alle cose ampiamente dette dai colleghi che mi hanno preceduto.

Farò ancora un'ultima osservazione ed ho finito.

Parlo ora dell'abolizione, della soppressione della facoltà dell'opposizione nei giudizi contumaciali davanti ai giudici, e mi limito ad una sola osservazione.

Prego il Senato di ricordare tutti i motivi addotti dal signor Ministro per provare che è indispensabile l'allargare la sfera di giurisdizione dei giudici di mandamento, e vedrà il Senato che tutti questi motivi sono applicabilissimi per fare sì che chi fu condannato in contumacia, abbia il mezzo di poter ottenere giustizia, comparando sul luogo, senza dover correre subito al tribunale di circondario, perchè in tal caso avrà maggiori spese, potrà scadere il termine dell'appello, potrà non arrivare in tempo e che so io; insomma vi sono tutte quelle difficoltà per le quali il Ministro crede che si debba aumentare la giurisdizione dei giudici di mandamento, dunque nello stesso momento in cui si aumenta la giurisdizione dei giudici di mandamento non si deve abolire il giudizio d'opposizione, quando sarebbe in ogni caso richiesto per gli stessi motivi per i quali si vuole aumentare la giurisdizione dei giudici di mandamento.

Per queste poche osservazioni mi credo in dovere di persistere coi miei colleghi della maggioranza dell'Ufficio Centrale nella conclusione che questo progetto di legge debba venir respinto.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io ho domandato la parola quando l'onorevole Senatore Galvagno, che aveva l'ultimo la parola nella discussione generale, ha messo innanzi un argomento nuovo e che se avesse vigore, non sarebbe così tardi venuto in luce, tanto è il sentimento dei membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, tanto è il sentimento del rispetto di ciascun Senatore per lo Statuto, da cui sono retti i destini d'Italia.

L'onorevole Senatore Galvagno ha detto che aumentando la giurisdizione dei giudici di mandamento per alcuni leggieri delitti giudicati fin oggi dai tribunali circondariali, si poteva scorgere un'offesa allo Statuto, e che quest'offesa medesima si poteva scorgere ancora nella disposizione che trasferiva ai giudici di mandamento la facoltà d'istruire intorno ad alcuni processi.

Io dichiaro di non poter comprendere in nessun modo la sostanza di quest'argomento. Come mai sa-

rebbe offeso lo Statuto? Forse perchè le leggi organiche esistevano quando lo Statuto fu pubblicato, e riceverono così un'implicita sanzione dallo Statuto medesimo? Se sotto quest'aspetto e per queste ragioni si dicesse che lo Statuto sarebbe violato, lo Statuto sarebbe già stato violato da molto tempo, imperocchè molte leggi, che prima dello Statuto esistevano, furono in appresso e con provvido consiglio dal Parlamento mutate.

Se si dirà che lo Statuto vuole i giudici inamovibili, evidentemente non è offesa questa disposizione dal progetto di legge. I giudici rimarranno inamovibili in quel modo medesimo, che dalle leggi esistenti è stata la loro inamovibilità riconosciuta. Ma voi mutate una legge di competenza, mutate una legge organica.

Ma non è, o Signori, lo Statuto medesimo che concede il diritto al Parlamento di mutare queste leggi? Non è che noi le mutiamo in virtù del principio che ha invocato l'onorevole Senatore Galvagno, cioè dell'onnipotenza parlamentare, la quale io non so con quanta ragione sia stata a questo proposito ricordata e che può essere combattuta, ma noi mutiamo questa legge di competenza in virtù dello stesso Statuto. Però se la legge, che ho avuto l'onore di proporre al Senato, fosse dal Parlamento sanzionata, in questa sanzione non si scorgerebbe che l'esercizio di un diritto garantito dallo Statuto.

Io non credo, o Signori, che vi possa essere alcuno il quale osi di contrastare questa verità, la quale nasce dalla lettera stessa dello Statuto. Ho creduto mio debito, prima di procedere a qualunque altra discussione, di purgarmi da un'accusa assai grave e che per quanto è amara, altrettanto è immeritata.

Presidente. Essendo l'ora avanzata credo che il Senato reputerà conveniente di rimandare a domani il principio della discussione degli articoli.

Se non c'è osservazione in contrario il Senato è convocato a domani alle ore due in adunanza pubblica per la discussione degli articoli.

L'adunanza è sciolta (ore 5 (1/2)).

LXXIX.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento — Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 1, e proposta di un emendamento al medesimo — Emendamento allo stesso del Senatore Vigliani — Mozione d'ordine del Senatore Galvagno (Relatore) — Parole del Senatore Lausi — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento del Senatore Pinelli — Instanza del Senatore Arnulfo per la stampa dei proposti emendamenti — Sviluppo dell'emendamento Pinelli — Adozione del rinvio del progetto e degli emendamenti all'Ufficio Centrale — Deliberazione sull'ordine del giorno per le sedute successive — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici — Dichiarazione del Ministro suddetto — Fissazione della seduta di sabato per l'interpellanza del Senatore Vacca.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3427. Il commendatore Ferdinando Cito di Napoli, ex-Presidente della Gran Corte dei Conti, domanda di essere ammesso alla liquidazione della pensione, che allega competergli per i servizi prestati sotto il regno della caduta dinastia. »

« 3428. Il Marchese Enrico Granafei, detenuto nelle carceri civili di Lecce, domanda che venga sollecita-

mente approvata la legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

Presidente. Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Guardabassi, Giorgini, Bellelli ed Arossa con cui chiedono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA IN MATERIA
PENALE DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario in materia penale.

Prima di aprire la discussione sull'art. 1 è neces-

sario che il Senato ritenga primieramente che questo è un progetto stato iniziato in Senato dal signor Ministro Guardasigilli; in secondo luogo che la maggioranza dell'Ufficio Centrale si è pronunciata per la reiezione intiera del progetto medesimo; in terzo luogo che due dei membri dell'Ufficio Centrale hanno presentato un contro progetto, contenente alcune modificazioni al progetto, le quali per cortese deferenza della maggioranza sono state stampate in calco della relazione sul medesimo dell'Ufficio Centrale.

Ma questo contro progetto dei due sullodati Senatori non può vestire che il carattere di una proposta individuale, conseguentemente ogni volta si verrà a discutere una di queste modificazioni, converrà che preceda la prova dell'appoggio.

Premesse queste dichiarazioni che credetti necessarie per la chiarezza e per l'ordine della discussione, do la parola al Senatore Siotto-Pintor che è il primo iscritto.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. Raramente mi avviene, ma quest'oggi emmi avvenuto che io venga al desinare nell'ora dello aparcerchio. Mia eletta porzione sono gli avanzaticci. Magistrato io, quantunque forse insufficiente e certo fra tutti l'ultimo, debbo ancor io dire la mia parola.

Non impazientatevi però, o Signori, concedetemi poco più di un quarto d'ora; mi restringerò all'art. 1, e toccherò di tutto, e toccherò secondo che è usanza mia, accennando, passando, correndo, sorvolando, per discendere poi a farvi una proposizione, la quale, se ho bene afferrato il senso della discussione, confido che sarà accettata dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, confido che sarà votata dalla maggioranza del Senato.

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor intendendo, come di ragione, parlare ristrettivamente sull'articolo 1, do lettura anzitutto dell'articolo 1 del progetto Ministeriale.

« Art. 1. I giudici di mandamento o di polizia conosceranno non solo delle contravvenzioni di polizia, ma ancora de' delitti punibili con pene non maggiori di sei mesi di carcere, di esilio locale, di confino e di custodia, nonché di lire mille di multa; eccettuati però i delitti attribuiti alla cognizione della Corte di assise dall'articolo 9 del Codice di procedura penale in vigore, od i delitti di stampa indicati negli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto del 1 dicembre 1860, per le provincie napoletane, e dell'Editto del 26 marzo 1818 per tutte le altre provincie del Regno. »

A quest'articolo primo i due Senatori dissenzienti dell'Ufficio Centrale propongono la seguente aggiunta:

« Per nessuno dei reati con questo articolo attribuiti alla competenza dei giudici di mandamento o di polizia si farà luogo al carcere preventivo salvo nei casi espressamente prescritti dalla legge. »

La parola continua al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Io non sarò oppositore sfogato; io non darò l'ostracismo a tutte quante le proposte, secondo che mi è paruto voler fare la maggioranza dell'Ufficio Centrale, quasi che sia in esse nulla di accettabile. Troppo è sapiente, troppo è avveduto e sagace l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia perchè in una legge da lui presentata non sia alcun che di buono.

Dovrò io per questo accettare incondizionatamente e tale quale ci è proposto l'articolo 1?

Signori, voi avete udite le ragioni principalissime di questa disposizione, il disagio cioè dei testimoni, la gravanza della spesa, il sopraccarico dei tribunali, il ritardo dei giudizi.

A parte le prime, le ultime due ragioni mi paiono poggiare sul falso.

Sopraccarico dei tribunali. Ma non pare a voi che sia questo il caso di ripetere l'antico verso:

« Se Italia piange, Africa non ne ride? »

Fra tutti gli uffici della magistratura, l'ufficio delle giudicature di mandamento è il più affaticante; fra tutti i magistrati, il giudice di mandamento è quello che più lavora e che più suda.

Io invoco intorno a ciò la testimonianza dei primi Presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello; invoco la testimonianza degli onorevoli membri della Corte suprema, e credete un poco anche a me, o Signori, che sono lì presso a fornire la melanconica e sconsolata mia carriera e chiedendo onorato riposo, richiamare a me stesso la metà dell'anima mia.

Signori, che volete voi? Voi volete sgravare i tribunali. Ebbene, voi avrete sopraggravati i giudici di mandamento; e tenetelo bene a mente avrete recato ai giudici civili e penali un indugio maggiore.

Che mai ci si dice sopra questo argomento? L'incarico dei giudici lo si riduce a minime proporzioni. Volendo per un momento ammettere l'esattezza di quei calcoli, sopra i quali vi sarebbe molto a ridere, io dico che se ad un cammello che porta a mala pena venti quintali voi apporgete una sola libbra, esso non potrà muoversi, non muoverà più mai.

Badate bene che è impossibile ai giudici di mandamento, parlando generalmente, imporre un peso maggiore. I giudici di mandamento sono ufficiali di polizia giudiziaria, quindi relazioni col sindaco, col delegato mandamentale, coi carabinieri reali, col medico di condotta, col farmacista, col chirurgo, col parroco o persino col sacristano.

I giudici di mandamento hanno la giurisdizione volontaria, hanno la presidenza dei consigli di famiglia, hanno la preponderanza del voto. I giudici di mandamento, volere o non volere, costruiscono tutti o quasi tutti i processi penali delle loro giudicature. I giudici di mandamento conoscono di tutte le contravvenzioni numerosissime e all'ordine del giorno nei comuni rurali; conoscono delle cause civili tanto più numerose e più moleste quanto sono di minore importanza. E

dove lascio ora la corrispondenza? Il giudice di mandamento corrisponde con tutti, di tutto risponde, risponde a tutti: risponde al giudice istruttore, risponde al primo presidente, al procuratore generale, al presidente e al procuratore del re presso il tribunale, risponde al prefetto della provincia, ai sotto-prefetti, risponde a tutti i giudici di mandamento, ognuno dei quali, notate bene, può richiederlo di fare un atto di istruzione.

E voi volete aggiungere carico a carico, peso a peso, misura a misura? E a chi poi, o Signori? A un uomo stipendiato a 1600 lire!

Entro in un ordine più elevato di considerazioni.

E sarà vero, o Signori, che voi vogliate concedere la competenza ai giudici di mandamento sino a 6 mesi di carcere, di confino, di esilio locale, ed a lire 1000 di multa?

Conosco giudici di mandamento che se la giustizia di quaggiù fosse giustizia giusta (*giustizia*), voi Ministro della giustizia dovrete chiamarli a sedere tra i consiglieri d'appello. Ma siamo sinceri: abbiamo diciassette centinaia di giudici di mandamento, un reggimento in tempo di pace. E oh misera condizione umana! la plebe è moltitudine, e le moltitudini sono plebe. Conobbi alcuni di costoro che un testatore rissanchito da mortale infermità danno a prestare, lui vivente, tutto il suo patrimonio all'erede istituito!

Sì, Signori, vi ha plebe di principi, e lo sa l'Italia, vi ha plebe di vescovi, e anche questo lo sa l'Italia, e vorrei se l'avessero ben bene tutti i Guardasigilli del Regno italiano: e stimate voi che ne' dugentocinquante sacerdoti i quali si assisero nel seggio più rilevato del mondo, dal primo Pietro insino all'ultimo Pio, non sia stata plebe di pontefici? Sì, Signori, vi fu plebe di pontefici!

Ma io farò dare un esame rigorosissimo ai giudici di mandamento, dice il signor Ministro Guardasigilli.

E che? non giudicano egli forse delle cause più difficili che sieno? Non giudicano, soggiunge l'onorevole Vigliani, delle cause possessorie nelle quali, al dire del Romagnosi, è tutto il distillato della metafisica del diritto?

L'esame. Ma, Signori, in quella guisa che l'arte non ha mai supplito alla scienza, in quella guisa stessa la scienza non potrà mai supplire all'arte. Le azioni possessorie. Mi duole di non poter essere d'accordo col l'onorevole signor Ministro, nè col Senatore Vigliani. Che sono mai le azioni possessorie, per quanto riguarda il giudice di mandamento?

Un uomo che è nel possesso, se sia turbato, purchè consti che possiede da un anno, si deve mantenere; quegli che sia stato spogliato del possesso, ha diritto dentro l'anno di domandare la reintegrazione. Non altro senso nè altra portata hanno gli articoli 5, 117, 120, 445, 446, 447 del Codice civile. Il giudice di mandamento, dice quest'ultimo articolo, dovrà ordinare tale reintegrazione sulla semplice notorietà del fatto, senza

processo nè dilazione, contro chiunque, se anche fosse il proprietario della cosa di cui si tratta.

Signori, voi vedete bene quanto scarsa suppellettile di metafisica debba poter bastare ai giudici di mandamento per decidere le questioni di possesso. Esse sono come a dire la politica dello *status quo*, la politica del fiacchi, degli inetti e degli imbecilli.

Il signor Ministro notava che non si vizia grandemente l'ordine della procedura in quanto che i giudici di mandamento non conosceranno se non se della pena di sei mesi di carcere.

Piccola cosa chiama questa l'onorevole Guardasigilli. Ma se non temessi di tediare il Senato, proverei leggermente col riscontro degli articoli del Codice penale, che i giudici di mandamento dovranno con questa legge di un numero grandissimo di reati giudicare.

A darne un qualche esempio: giudicheranno in certi casi della calunnia, giudicheranno della falsa testimonianza, giudicheranno perfino di colui il quale, avendo in mano i disegni delle fortificazioni, dei castelli, dei porti, delle rade, delle spiagge dello Stato, li avrà consegnati al nemico.

Voi vedete dunque, o Signori, come a prescindere da tutt'altra considerazione, il dare ai giudici di mandamento la competenza insino a sei mesi di carcere, è sconvolgere tutto l'ordine delle competenze. In un codice, forse troppo compassato, dove i reati sono distinti in crimini, delitti, contravvenzioni, dandosi dei primi la cognizione alla Corte d'Appello o alle Assisie, degli altri ai Tribunali provinciali, degli ultimi ai giudici di mandamento, il portare questa riforma equivale a tale una perturbazione, che non è l'antico sistema, non è un sistema nuovo, è la negazione di ogni sistema.

Chiedo perdono all'onorevolissimo signor Guardasigilli della parola forte perchè parola franca. E si può affermare che in fatto di legislazione egli è un grande rivoluzionario. (*ilarità*.)

Niente però calcola tutto questo l'onorevolissimo Guardasigilli, e nota che la cognizione dei reati di stampa, di abuso del ministero ecclesiastico, di eccitamento allo sprezzo della sacra persona del Re e delle istituzioni costituzionali si è potuto senza danno di sorta deferire alle Corti d'Assisie. Ma il volere dalla specialità di questi tre casi argomentare alle centinaia di casi che si verificherebbero se la legge si ammettesse, non mi pare abbastanza logico. Quelle eccezioni hanno la causa di essere nell'opportunità e direi quasi nella necessità di sottoporre quei fatti al giudizio dei giurati. Sono delitti di opinione, e gl'imputati di tali reati giova che sieno assolti o condannati dall'opinione pubblica. Or bene, se io non credo, se non ho mai creduto, se non crederò mai, lo dico altamente, che i giudici per giurati rappresentino la giustizia sociale, nessuno vorrà contendere che rappresentino sempre l'opinione pubblica.

Diceva pure il signor Ministro non essere gran danno

se si guasti il sistema architettonico del Codice di procedura penale, in quanto che la distinzione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni non è una distinzione che stia in natura, non è un ente reale, è un mero ente giuridico, una creazione della legge. E diceva benissimo, e ricordo che tre lustri or sono anche io mi lagnava all'altra Camera di questo dono infausto venutoci dalla Francia. Ma fino a che il Codice penale esiste, è forza seguirne il sistema, o rinunciare a ogni sistema.

Se non che, osservava ancora l'onorevole Guardasigilli, gli errori dei giudici di mandamento saranno corretti dai tribunali correzionali.

L'osservazione prova troppo perchè si possa ritenere che provi qualche cosa. In primo luogo: se il principio colpisce giusto, estendetelo. Perchè vi fermate voi a 6 mesi di carcere? Secondariamente, chiunque è pratico di giudizi penali, sa che, guastata la causa nel primo stadio, tardo, difficile e qualche volta impossibile è il rimedio. E per ultimo, o Signori, e qui sono lieto di trovarmi d'accordo coll'onorevole Senatore Castelli, chi pensate voi che vorrà acconciarsi ad una pena di sei mesi di carcere, inflitta dal giudice di mandamento? Certo tutti o quasi tutti appelleranno.

Ecco dunque, voi avrete accresciute le spese, accresciute le more, accresciuto il disagio de' testimoni, e sovraccaricati i giudici di mandamento, senza sgravare i tribunali.

E non si dica coll'onorevole Senatore Vigliani che il giudizio d'appello costa poca moneta o veruna.

Imperocchè moltissimi anzi saranno i casi nei quali la coscienza dei membri del tribunale vorrà rifatto il dibattimento. Voi avrete adunque il dispendio di due giudici.

Abbiamo in mano tale una questione dove possiamo ogni tratto mutare mezzo termine, senza speranza di perdere vittoria. E dove, dico ancor io, dove troverete voi un difensore valente, il quale per adire la sede di un giudice di mandamento voglia salire l'erta delle montagne, respirare i miasmi di un fetente padule, sfidare gli ardori di una cocente stagione? E il signor Ministro ci diceva a un di presso così: badate come sia innanzi l'istruzione pubblica; e chi vi ha oggi che non sappia la legislazione del suo paese?

Signori, ammirate la superbia del secolo, in che si vive. Tutto tutti sunno, tutto si sa da tutti. Prima ci si è cantato e ricantato in mille toni che tutti sono buoni per giudicare: ora ci si viene a dire che tutti sono abili e destri a esercitare l'ufficio nobilissimo e difficilissimo di patrocinatore di cause!

E dove poi troverete l'uomo dotto ed esperto e indipendente il quale sia atto a rappresentare gl'interessi della società offesa?

Perdonatemi, o Signori, io aveva dimenticato gli uditori, questi giovani sbarbatelli, tranne le debite eccezioni, più degni di latte che di solido cibo. Essi adempiranno al geloso ufficio del Pubblico Ministero.

Ma quanto è strana logica la logica dei tempi che corrono! Non vedete, o Signori? non ve l' dice il nome? Uditori, da udire! Leggesi che sotto il buon Pitagora gli uditori ascoltavano, tacevano, non sattivano. Ora vogliono parlare gli uditori e parlare in nome della società offesa! Ma ciò è atterrare tutto l'ordine ideologico, ciò è quanto affermare che l'ufficio di chi parla è udire! Così io che parlo sono uditore, e voi che avete la bontà di ascoltarmi siete in questo punto i parlatori. (*Haritâ.*) E a proposito di uditori, mi ricordo di avere letto in uno dei bilanci del Guardasigilli, che gli uditori di qualche provincia sono retribuiti con lire 777. La qual cosa mi sembra essere un'altra eccentricità del secolo: imperocchè io ho udito sempre a dire che l'uomo guadagna con quasi tutte le membra del suo corpo, colla testa e colle spalle, colle braccia e colle mani, colla gorgia e colle gambe, ma non ho mai udito che si guadagni coll'orecchio (*Haritâ*); anzi per l'ordinario chi vuol udire paga.

Ci si è detto che sarebbe compromessa la dignità dei tribunali commerciali.

Vi pare! Un tribunale provinciale giudicherà di un reato cui sia minacciata pena di sei mesi di carcere? Signori, l'importanza delle cose, così come degli uomini, è relativa. In uno Stato retto con libere leggi è paruta gran cosa la libertà del cittadino perchè non si debba metterla in mano ad un giudice unico, ad un giovine inesperto, intendo d'inesperienza relativa, e soprattutto mal retribuito.

Soggiungeva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia: vedete quanti danni dall'attuale sistema. Si prorogano i dibattimenti perchè c'è nullità di citazione: si prorogano perchè un testimonio non è venuto al dibattimento.

Rispondo: La legge ha provveduto in parte: in parte può e deve provvedere.

Il dibattimento si proroga per nullità di citazione? Paghj l'uscire.

Il testimonio chiamato non viene. Perchè non viene? È egli infermo? E la legge vi dice: mandate a sentire la sua deposizione della quale sarà data lettura all'audienza: ciò che non viola per niente il sistema del procedimento orale.

Non viene perchè non vuole? E la legge vi dice: si condanni alla multa, paghi le spese.

Del rimanente non è vero che tutti i dibattimenti per difetto di citazione o per difetto di uno o più testimoni debbano essere rimandati. Ciò lascia la legge allo apprezzamento dei giudici.

La regola generale è che si odono i testimoni presenti, si proroga il dibattimento a giorno definito, si ripiglia nel giorno prefisso, nè più si odono i testimoni già sentiti. Non vi ha dunque notevole aumento di spesa.

Instava viepiù l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dicendo: guardate l'utilità della citazione diretta, l'utilità della giustizia pronta.

In ciò vi ha molto di vero. Ma badiamo di non esagerare.

Si vorrebbe un giudice dovunque c'è un uomo che debba essere giudicato, e noi non pensiamo forse abbastanza che per rendere giustizia a dodici o quindici migliaia di cittadini, i quali o litigano o delinquiscono condanniamo a imposte inopportune 22 milioni d'italiani!

Appena è che io mi fermi sopra gli argomenti prodotti dall'autorità: rispetto l'autorità altrui ma più assai rispetto la mia profonda convinzione! Passo sopra a questo tema, ma non posso prescindere dal manifestarvi la meraviglia, che mi colpì, allora quando io udiva il Ministro di Grazia e Giustizia paragonare i giudici di mandamento ai Pretori lombardi.

Ma chi erano i Pretori lombardi? Erano uomini eletti tra mille, aventi ai loro ordini molti altri ufficiali, uomini di grande esperienza e dottrina, erano soprattutto uomini largamente retribuiti.

E che dirò poi del giudice di pace dell'Inghilterra?

Diammi l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia io ogni giudice locale un uomo di rilevata condizione come il giudice di pace in Inghilterra, retribuito con mille o due mila lire sterline, e io verrò di buon grado nel suo avviso.

Vengo senz'altro all'Achille dell'argomentazione, all'argomento principe adoperato dall'onorevole Guardasigilli.

Dopo averci messa davanti agli occhi una statistica per verità terribilissima delle cause inspedite nei tribunali provinciali, egli segnava intorno intorno al Senato il cerchio di Popilio e diceva: di qui non si esce! Il danno è grave! È necessità il rimedio! Ora altro rimedio non v'ha fuor l'uno di questi due: o aumentare il numero dei tribunali provinciali, ovvero assottigliarne la competenza affidandone una parte ai giudici di mandamento.

O pigliare in moglie la sorella mia, alla quale avete impegnata fede di sposo, o morire, diceva un giovane sventatello il quale aveva la mano armata di pistola. E l'altro sorridendo: vi ha un altro mezzo di salvare la vita senza torre in moglie la vostra sorella. E in questo dire avventatosi all'assaltatore lo disarmò leggermente e credo che per sopramerco lo regolasse ancora di buone busse percuotendolo di santa ragione. (*ilarità generale.*)

Lo stesso dirò io all'onor. Guardasigilli. (*Nuova ilarità.*)

Voi avete altri mezzi ancora, e il Senato uscirà dal cerchio che voi gli avete segnato.

Esaminerò questi mezzi molto brevemente. L'uno ci fu proposto dall'onorevole Senatore Pinelli, il quale diceva: anziché misurare la nuova competenza dei giudici dalla quantità della pena, misuratela dalla natura dei reati, indicate i fatti, i reati dei quali potranno egliano giudicare.

Ma sinchè l'onorevole Senatore Pinelli non abbia dato più largo svolgimento a questa sua proposizione, dichiaro che io non posso ajmetterla.

Io lo prego fin d'ora di riflettere che, tranne le pene perpetue, non vi hanno forse due o tre articoli nel Codice penale i quali prescrivano una pena editale, immutabile. Come egli sa meglio di me, il sistema del Codice penale si è di fissare il massimo e il minimo delle pene, intorno ai quali estremi può l'arbitrio prudente del giudice spaziare, talchè in ogni caso dovrebbe venir sempre al sistema messo innanzi dal Guardasigilli e fissare il massimo della pena, intorno alla quale i giudici di mandamento potranno conoscere e giudicare.

Un altro sistema ci consigliava con molto ardore l'onorevole Senatore Castelli. Fate, egli diceva, 12, 15, e se occorre, 20 sezioni di giudici correzionali, i quali correndo di luogo in luogo possano dare assetto a processi che ora giacciono nelle segreterie dei tribunali provinciali.

Nè vi gravi la spesa, imperocchè noi abbiamo nelle provincie meridionali non so quante centinaia di commessi, i quali divorano allo Stato 1,998,000 lire, colla quale somma voi potrete retribuire i novelli giudici.

Sono dolente di non potermi associare all'onorevole Senatore Castelli. Se si hanno a spegnere eserciti di commessi, si spengano, salvo sempre, o in ciò protesto espressamente, il dovuto rispetto ai diritti acquisiti, ma non perciò vogliate gravare lo Stato della nuova spesa che vi si propone.

Lo stesso Senatore Castelli, per attenuare in qualche modo il dispendio, proponeva che si instaurassero quelle sezioni senza presidenti, nè capi. Ma non parmi sia questo l'ottimo degli spedienti.

Ma v'ha di più: i danni lamentati non sono temporari. L'onorevole Senatore Castelli vorrebbe con un rimedio temporario venire in soccorso di un male perpetuo. Io vanto dunque di citare lo esempio dell'antico Stato. I mali lamentati dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia hanno cagione permanente nel vizio del sistema. E, se altro non fosse, l'onorevole Senatore Castelli avrebbe creato diritti o pretese di diritti i quali sarebbero il tormento del Governo, il tormento del Parlamento, il tormento delle finanze.

Pensate se voglio nuovi tribunali di circondario lo che bramo ardentemente mandarli a spasso tutti!

Vi ha un terzo mezzo che io non esiterei a proporvi, se potessi aver fiducia di farlo prevalere.

Io torno ad un antico mio pensiero espresso in altra discussione davanti al Senato.

Abolite, io dico, la quinta ruota della carrozza, i tribunali ibridi di prima istanza e di appello, comunque tribunali di circondario si appellino; fate grandi, estese giudicature; retribuite largamente i giudici di mandamento; date a caduno di essi tre o quattro vicegiudici, esaminati più rigidamente che severamente, non pagati insinchè non abbiano prestata loro opera per

certo numero d'anni a fissarsi per legge; date ai giudici ogni pienezza di giurisdizione civile e penale; e voi, o Signori, avrete con questo mezzo, se sono persuasissimo, giustizia più pronta, più semplice, meno dispendiosa, più sicura.

Che avverrà per virtù di questo sistema, o Signori? Voi avrete risparmiato cinque milioni (*oh! oh!*); mi riservo di provarlo a suo tempo matematicamente. Voi avrete risparmiati cinque milioni. Voi avrete fatto nell'ordinamento giudiziario un eclettismo sapiente; voi avrete congiunti i due tanto grandi e tanto disputati sistemi del giudice individuale e del giudice collettivo; a quali accennavano molto opportunamente gli onorevoli Senatori Vacca e Galvagno. Oggi si promovono i giudici di mandamento e giudici dei tribunali di circondario. Signori, se dovessero stare in piedi i tribunali di circondario, io vi direi: volete voi far bene? fate il rovescio di quello che fate, promovete i giudici di circondario a giudici di mandamento, e voi avrete giudici incomparabilmente migliori.

Ma nel mio concetto non deve stare lungamente in piedi il sistema dei tribunali correzionali. Ha ben altro a fare l'onorevole Guardasigilli. Noi abbiamo membri della Cassazione settanta; sette della terza istanza; quattrocento sessanta sette consiglieri d'appello, meglio che novecento giudici di circondario, mille seicento novanta due giudici di mandamento; totale personale giudicante 3200. Aggiungete il personale *istante* e il *perorante*, e lo *scrivente* e il *serviente*, e i tribunali di polizia e i tribunali di commercio, e i tribunali del contenzioso amministrativo, e il personale centrale dirigente... e ditemi, o Signori, se la giustizia non sia nell'Italia nostra servita a dovere!

Il Ministro si preoccupa troppo, a mio credere, della difficoltà di rifare un Codice di procedura. Non è questione di ciò, non si tratta fuorchè di riformare il sistema organico della magistratura; e creda a me il signor Ministro che il compito è molto meno difficile di quello che egli crede.

Pigli cuore l'onorevole Guardasigilli, faccia, operi, e lasci che i morti seppelliscano i morti loro: « *sinite mortuis sepelire mortuos suos* » voglio dire lasci che si arruffino e si accapiglino e si riasino gli uomini del campanile (*Ilarità*); schianta con mano vigorosa i 142 tribunali di circondario, aumenti di qualche poco i membri delle 18 Corti d'appello, atterri di un colpo le quattro Cassazioni, o meglio ne lasci soprastare una sola. E non vi paiono assurde, o Signori, in uno Stato quattro Cassazioni? Dirò di più: non vi paiono in qualche parte assurdi i Codici di procedura penale che reggono i popoli colti d'Europa?

E come no, o Signori? Voi sbagliate perfino i nomi; voi chiamate *consiglieri* coloro che giudicano, e fate mostra di non addarvi che voi ci richiamate ai tenebrosi tempi feudali, quando ai vassalli tremebondi, prostrati ai suoi piedi, il signore del luogo ammiccava

coll'occhio acciò fossero oai di *consigliare* lui che giudice supremo e solo giudice era!

Con tutto ciò, o Signori, io riconosco che, anche a voler fare una semplice riforma nell'organamento giudiziario, ci andrà qualche tempo ancora; e frattanto il male è presente, e vuole essere pronto il rimedio.

Dovremo noi dunque estendere a tutta quanta l'Italia e senza modificazione l'articolo 1 che ci viene proponendo l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia? Ma che? perchè una parte dello Stato, e sia pure nobilissima e grande, è inferma, noi vorremo amministrare all'altra una pozione amara, alla quale dimostra una invincibile repugnanza? Perchè un fratello è ammalato vogliamo guarire il fratello che è sano?

Perchè dunque, dico io, perchè non potremo noi, con un provvedimento temporario, provvisorio, restringere alle provincie meridionali il farmaco salutare dell'articolo 1? Consentite che io più rapidamente che succintamente vi esponga i motivi di questa mia opinione.

Signori, le provincie meridionali sono meglio assai che noi non siamo disposte alla innovazione. Voi avete udito dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia come fino dal 1817 tutta la giurisdizione correzionale fosse data ai giudici di mandamento senza che danno o grave o leggero quindi avvenisse.

In secondo luogo i più eminenti magistrati, tutti gli onorevoli nostri colleghi di quelle provincie invocano ad alte grida questo rimedio.

In terzo luogo, le ragioni principalissime che si fanno valere contro le disposizioni dell'articolo 1, se non sono affatto tolte, sono di certo molto attenuate, quando le disposizioni dell'articolo 1 si restringano alle provincie meridionali.

Sia pure in prima linea l'addotta perturbazione del sistema del Codice di procedura penale. Lo sconcio, a parer mio, sarà tolto in gran parte quando alla formola troppo generica e vaga che è piaciuta all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che cioè i giudici di mandamento conoscano di tutti i reati fino a sei mesi di carcere, si sostituisca l'indicazione speciale di tutti quegli articoli, la materia dei quali rientrerà d'ora in poi nella giurisdizione dei giudici di mandamento.

Non vi sarà, è vero, quell'armonia architettonica per la quale oggi, secondo l'articolo, se non erro, novesimo del Codice di procedura penale, diciamo che la giurisdizione delle contravvenzioni sta ai giudici di mandamento, quella dei delitti ai tribunali, quella dei crimini alle Corti d'assise, ma vi sarà quest'altra: la giustizia correzionale è partita tra i giudici di mandamento e i tribunali provinciali; il piccolo correzionale, come si usa dire, apparterrà ai giudici di mandamento, i tribunali giudicheranno sino al massimo grado della pena del carcere.

Un articolo poi finale dovrà distintamente indicare tutti gli articoli del Codice di procedura penale i quali

con questo articolo che discutiamo si intendono modificati od annullati.

Un'altra opposizione è grave, alla quale ho fatto eco pur io, è l'ingombro degli affari presso i tribunali correzionali.

Ma, Signori, pensiamoci bene; nelle provincie meridionali l'ingombro sarà fuori di ogni proporzione maggiore sempre nei tribunali correzionali, che non nelle giudicature di mandamento.

Il brigantaggio è scemispento, ma vive; le ferrovie si fanno, ma non sono; l'istruzione si diffonde, ma non è diffusa; la questione sociale sarà definita, ma non è.

In questa condizione di cose, ad alcuna delle quali accennava l'onorevole Senatore Coppola, che avviene? Avviene necessariamente, che se l'ingombro delle cause presso i giudici di mandamento, ai quali è facile l'accesso, sarà, pogniamo, di cento, nei tribunali correzionali dovrà essere di mille.

Ora, o Signori, voi ben lo sapete, è regola di prudenza volgare che quando si è in presenza di due mali inevitabili, si debba scegliere il minore.

Si è pure addotta l'insufficienza dei giudici di mandamento. Ma egli è per fermo minor male una giustizia insufficiente, imperfetta, che nessuna giustizia. Meglio che le migliaia di cause vadano ai tribunali correzionali per appello dalle sentenze dei giudici locali, che non l'ingombro presente delle carceri, ovvero la impunità. Sarà sempre meglio per gli imputati, meglio per le finanze, meglio per la giustizia sociale.

Il difetto di difensori e del Pubblico Ministero. Ragione stragrande. Ma se noi lamentiamo il difetto di difensori, a molto maggior ragione dovremmo lamentare il difetto di giudici. L'opposizione sarebbe invincibile se i giudici di mandamento proferissero sentenze inappellabili. Quivi, davanti a quel tribunale che proferisce l'ultima sentenza, quivi troverà l'imputato il suo difensore; e frattanto, o Signori, vi ha il vantaggio di non marcire nel carcere, il vantaggio incalcolabile, notate bene, di non perdere per lungo lasso di tempo le prove della innocenza.

Alla addotta ragione del difetto delle carceri rispose l'onorevole Senatore Vigliani. E per quanto è della temuta violazione dello Statuto, messa innanzi dall'onorevole mio amico Senatore Galvagno, rispose, a parer mio, vittoriosamente l'onorevole Guardasigilli. Alle cui osservazioni vorrei solo aggiungere quest'una, che cioè la sentenza che vuol essere proferita da giudice inamovibile, è l'ultima sentenza, quella della cui esecuzione si tratta. Per la qual cosa, o Signori, io penso che neppure ai giudici di circondario dovrebbe competere la inamovibilità, se non fosse che, come giudici di seconda istanza, dalle sentenze dei giudici di mandamento giudicano inappellabilmente.

Io stimo, o Signori, che a questa mia proposta non si vorrà opporre la dissonanza della legislazione.

Risponde a questo obbietto l'esempio di altre leggi speciali; risponde la necessità indeclinabile; risponde

la natura temporanea e provvisoria di questa legge. Io sono certo che il rimedio sarà insufficiente. Ebbene, o Signori, io l'accetto siccome sistema di transizione. Non andrà molto che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, scorgendo come non siasi abbastanza provveduto alla bisogna dell'amministrazione della giustizia, verrà presentando al Senato un nuovo ordinamento giudiziario degno del Parlamento e di questa grande Nazione italiana.

Al postutto, o Signori, io dico: vi hanno malattie che si guariscono col veleno, il quale, se anco non guarisce sempre, spesso salva da morte. E morte è sotto tutti i rispetti e pessima maniera di morte la negazione costante, anzi la impossibilità della giustizia.

Epperò ora, o Signori, meglio ponderando le cose, io assolvo l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dalla appostagli nota di rivoluzionario in fatto di legislazione. (ilarità.)

Signori, il mondo va per transazioni, vivono di transazione gli Stati.

La discussione grave, ponderosa, animata, e starei per dire adegnosa che ebbe luogo in questo recinto, dimostra luminosamente come stia a cuore del Senato il bene della nazione.

Io unisco la mia preghiera alla preghiera certamente più autorevole del Senatore Vigliani, invocando dal senno e dal patriottismo del Senato quello spirito di conciliazione che deve presiedere alle deliberazioni dei grandi Corpi dello Stato, e che formò in ogni tempo una delle primissime virtù di questa augusta Assemblea.

Dopo ciò non mi rimane che a leggersi il mio emendamento:

« Art. 1. Finchè non sia provveduto al nuovo ordinamento giudiziario per tutto lo Stato, i giudici di mandamento o di polizia nelle provincie napoletane e siciliane conosceranno non solo delle contravvenzioni di polizia, ma ancora dei delitti mentovati negli articoli 183, 187, 188, 217, 233, 251 alinea, 259, 260, 263, 270, 286 N. 3, 287, 288, 291, 295, 305, 306, 307, 308, 358, 360, 369 N. 3, 371, 378, 385, 386, 388, 394, 395, 408, 420, 441, 442, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 469, 472, 476, 500, 507, 508, 517, 518, 520, 521, 555, 557, 565, 570, 572, 573, 583, 589, 594, 625, 632, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 662, 663, 665, 667 alinea 2, 672, 674, 676, 677, 680, 681, punibili con pene non maggiori di sei mesi di carcere, di esilio locale, ecc. » (Il resto come nell'articolo primo del progetto del Ministero.)

Io confido che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia vorrà accettare per minor male questo mio emendamento, e che la maggioranza del Senato vorrà degnarsi di votarlo.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore a preparare per iscritto il suo emendamento e poi mandarlo alla Presidenza, e frattanto do la parola al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Non è mia intenzione di seguire

l'onorevole precipitante nella vivace sua escursione, che non mi sembrò tendere sempre a quella meta cui egli mirava, cioè alla disamina dell'articolo 1 del progetto che in questo momento a noi tocca di esaminare.

Io preferisco, o Signori, di rendervi conto di ciò che ho procurato di fare in conformità di una riserva che ho presa nel discorso che ho pronunciato avanti di voi ieri l'altro.

Nel mentre che in vi manifestava le mie generali idee sopra il complesso del progetto di legge che discutiamo, io mi riservava di sottoporre al Senato, nella discussione degli articoli, alcune modificazioni o temperamenti i quali avrebbero avuto per scopo di rendere la legge più accettabile alle diverse opinioni, che sopra di essa si vennero manifestando; io ho quindi rivolto naturalmente la mia attenzione in modo precipuo alla disposizione dell'articolo 1, che fu con ragione dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale dichiarata la principale del progetto di legge.

Se io sono in massima disposto ad accettare la base di quest'articolo in quanto esso tende all'ampliamento della giurisdizione penale dei giudici di mandamento, parmi però che il modo con cui lo stesso articolo è concepito lasci alcun che a desiderare dal lato della chiarezza e della precisione.

Questo desiderio non sorgerà per avventura in coloro, che sono famigliari alle cose legali e giudiziarie, imperocchè non posso disconoscere, che la formula usata nell'articolo 1 corrisponde al linguaggio dei nostri codici, nella parte che concerne la determinazione delle regole di competenza in materia penale.

Siccome i nostri codici desumono dalla qualità della pena, la qualità dei reati, così essi regolano la competenza penale secondo la diversa classe dei reati, precisamente secondo la loro classificazione, di modo che la classificazione dei reati è, nella nostra legislazione, la base della classificazione dei giudici, che debbono conoscerne.

Ma se questo metodo sta bene in ciò che riguarda la regola, forse non procede con uguale appagamento, allorchè si tratta di apportare alla regola una eccezione.

In questo caso a me sembra, che meglio giovi il rendere l'eccezione precisa, dichiarando in modo specifico i diversi casi sopra i quali essa debbe cadere.

Quindi io crederei, che invece di usare una formula, la quale deferisca in modo generico ai giudici di mandamento la cognizione di quei delitti, che non importano pene superiori ad una determinata misura, quale sarebbe quella che è fissata nell'art. 1° del progetto, convenga meglio per avventura ed alla chiarezza della legge, ed alla sua applicazione, il dichiarare quali sono i delitti che s'intende di far passare dalla giurisdizione dei tribunali di circondario a quella dei giudici di mandamento.

Io mi sono pertanto occupato di passare in rassegna

tutti quei delitti, che nella generale locuzione dell'articolo 1° si troverebbero compresi.

Voi avete inteso, o Signori, l'enumerazione di una lunga serie d'articoli del Codice penale i quali si troverebbero implicitamente compresi nella disposizione dell'art. 1° del progetto. Se bene ricordo, il numero di quegli articoli ascende a circa 80.

Esaminati quegli articoli, io mi dovetti convincere che forse vi sarebbe qualche eccesso nel deferire ai giudici di mandamento tutte le infrazioni, che vi sono enunciate.

È stato osservato, che non conveniva aggravare di troppo i giudici di mandamento, che già sono investiti di buon numero di attribuzioni.

Non credo, che l'osservazione abbia grande fondamento, poichè mi risulta, per la pratica mia cognizione, che in qualche giurisdizione il lavoro, anzi che abbondare, scarseggia: però non posso dissimulare che in un certo numero di giurisdizioni, essa può avere un qualche peso.

Quindi per adottare una norma la quale si possa convenientemente applicare a tutti i giudici di mandamento, io crederei opportuno di limitare la disposizione dell'art. 1° a quei reati i quali per la loro natura e pel loro numero possano essere meglio giudicati dai giudici di mandamento, e che non li aggraverebbero di troppo nell'adempimento dei loro doveri. Mosso da quest'idea io ho disteso una nota specifica di quei delitti, che, a mio parere, si potrebbero opportunamente e senza pericolo per la buona amministrazione della giustizia sottoporre alla giurisdizione dei giudici di mandamento; e se il Senato me lo permette, gli darò lettura della medesima. I delitti che penserei poter essere sottoposti alla giurisdizione dei giudici di mandamento sarebbero i seguenti:

« Art. 1. I giudici di mandamento o di polizia conosceranno non solo delle contravvenzioni di polizia, ma ancora dei seguenti delitti:

1. Oziosità e vagabondaggio (articolo 437, 441 del Codice penale);
2. Questua illecita (articolo 442, 445 del detto Codice);
3. Ritenzione o porto d'armi nei casi previsti dagli articoli 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 e 466 del detto Codice;
4. Giochi proibiti (articolo 476 del detto Codice);
5. Contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulle inunazioni (articolo 517 del detto Codice);
6. Ferite e percosse involontarie (articoli 555, 556 e 557 del detto Codice);
7. Diffamazione verbale (articolo 570 del detto Codice);
8. Inguria pubblica od anche privata con concorso di circostanze aggravanti di tempo, luogo o persona (articolo 572, 583 del detto Codice);
9. Alterazione di mercanzie per parte di condu-

centi, vetturali o barcaioli (articolo 632 del detto Codice);

10. Omissione di consegna di oggetti ritrovati nei casi in cui la multa non ecceda lire 1000 (articolo 634 del detto Codice);

11. Omissione della dichiarazione di gioie, ori od argenti comprati da parte di gioiellieri, orefici, orologiai ed altri contemplati nell'articolo 611 del detto Codice, escluso il caso di recidiva;

12. Omissione di dichiarazione delle cose rimesse in paga, pegno o custodia da persone incognite o sospette agli osti, locandieri, tavernai o bettolieri, escluso il caso di recidiva (articolo 642 del detto Codice);

13. Variazione od alterazione dello stato o della forma degli oggetti comprati o rimessi, di cui nei due numeri precedenti (articolo 643 del Codice penale);

14. Vendita di chiavi usate alle persone indicate nell'art. 648 del detto Codice;

15. Porto di chiavi false o grimaldelli od altri istrumenti, di cui nell'articolo 649 del detto Codice;

16. Distruzione o rottura di dighe, argini o ripari per sola colpa (art. 663 detto Codice);

17. Danno volontario a fondi rustici, quando non eccede il valore di L. 500 (articolo 672 detto Codice);

18. Pascolo abusivo nei fondi altrui in caso di recidiva (art. 674 ultimo capoverso del detto Codice);

19. Uccisione o ferimento di animale domestico nei casi espressi nell'art. 677 del detto Codice;

20. Inondazione di strade o terre altrui, quando il danno cagionato non ecceda il valore di L. 1000 (art. 680 detto Codice);

21. Tutte le trasgressioni contemplate in leggi speciali e punibili con pena non eccedente sei mesi di carcere, di confino, di esilio locale, di custodia o di L. 1000 di multa, eccettuati i reati di stampa.

Pei reati attribuiti da questo articolo alla competenza dei giudici di mandamento o di polizia, non si farà luogo alla detenzione preventiva, salvo nei casi in cui la legge espressamente la prescrive. »

Per i reati attribuiti da quest' articolo alla competenza dei giudici di mandamento o di polizia non si farebbe luogo alla detenzione preventiva, salvo nei casi in cui la legge espressamente la richieda ed a questo riguardo io feci tesoro di un' aggiunta che è stata molto opportunamente proposta dalla minoranza dell'Ufficio Centrale.

Ben esaminando la serie di questi delitti, purmi, ripeto, che per la loro natura, possono essere convenientemente sottoposti alla cognizione dei giudici di mandamento.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Senatore Vigliani. Essi riguardano generalmente oggetti di cui i giudici di mandamento anche come ufficiali di polizia giudiziaria hanno occasione di occuparsi; riguardano fatti che, sebbene la legge li abbia puniti con pene più severe di quelle delle semplici contrav-

venzioni, sono però appartenenti in gran parte alla materia della polizia locale; riguardano pure contestazioni che nell'ordine civile vengono conosciute dai giudici di mandamento, vale a dire i guasti alla proprietà, le inondazioni delle strade e terreni altrui, essendo appunto in ordine a tali fatti i giudici investiti di una speciale giurisdizione civile.

Questa mia proposta si accosta nella sostanza a quella con cui l'onorevole Siotto-Pintor chiudeva il suo discorso; se non che egli intendeva, se non prendo abbaglio, di restringere il provvedimento alle sole provincie meridionali, nelle quali egli avvisa che esista soltanto il bisogno di introdurlo.

Siccome a questo riguardo io credo di aver già dimostrato con altri egregi colleghi che il male cui vuoi provvedere non si può dire ristretto alle provincie meridionali, ancorchè colà sia in grado più elevato, quindi io non mi farò qui a confutare la limitazione che viene proposta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, e mi limiterò a dire che, secondo il mio avviso, il provvedimento deve avere un carattere generale ed estendersi a tutte le provincie italiane, sia per non ledere quella eguaglianza di diritto a cui si debbe usare il più gran riguardo, sia perchè sono veramente persuaso che il bisogno di questo provvedimento e per la migliore amministrazione della giustizia e per l'economia eziandio delle finanze si fa sentire in tutte le provincie.

Io amo di confidare che un esame accurato della proposta che ho l'onore di presentare al Senato, possa condurre a qualche temperamento di conciliazione.

Ho inteso con piacere manifestarsi in generale il desiderio che si trovi modo di giungere ad un componimento in questa discussione, io lo desidero ardentemente, ed a questo effetto invoco con viva fiducia la cortesia dell'Ufficio Centrale non che la bontà dell'onorevole Ministro della Giustizia, e spero che vorranno accogliere la preghiera che loro faccio di esaminare questa mia proposta, la quale è fatta non coll'intendimento di mantenerla in tutte le sue parti, in tutta la sua estensione, ma unicamente col proposito di chiamare l'attenzione del Senato sopra tutti i reati che in essa ho designati, in quanto che mi pare che non si potrebbe riuscirne a una determinazione veramente seria e ponderata se non si fanno passare a particolare esame tutte quelle trasgressioni di cui ho fatto cenno.

Se tutte non potranno ottenere l'approvazione dello Ufficio Centrale e dell'onorevole Ministro, voglio sperare che almeno una gran parte di esse saranno trovate degne di essere aggiunte alla competenza penale dei giudici locali.

Mi tengo certo che non avrò opponente l'onorevole Ministro della Giustizia, in quanto che la mia proposta si trova compresa nella sua, molto più larga, nè posso credere che il diverso metodo che io intenderei di seguire possa trovare un ostacolo da parte sua, poichè sollecito egli del suo scopo, credo che sarà molto arrendevole circa il modo di raggiungerlo.

Rinnovò quindi calda preghiera tanto all'Ufficio Centrale, quanto all'onorevole Ministro, perchè vogliano compiacersi di prendere in considerazione la proposta che io ho l'onore di sottoporre al Senato.

Presidente. Prego i due onorevoli proponenti a mandare in disteso le loro proposte al banco della Presidenza.

Ha la parola prima il Senatore Cadorna, poi il Senatore Pinelli; ma credo che sarebbe bene che innanzi tutto si leggessero questi emendamenti.

Senatore Pinelli. Io aveva domandata la parola mentre il signor Senatore Vigliani svolgeva il suo emendamento.

Presidente. Domando scusa; credo che conferisca alla chiarezza della discussione il sentire prima i due emendamenti nel loro testo completo, quindi interrogare il Senato per vedere se sono appoggiati: dopo darò la parola prima al Senatore Cadorna poi al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io ho l'onore di dire al signor Presidente che intenderei anch'io di proporre un emendamento.

Presidente. Lo proponga e lo mandi al banco della Presidenza che gli si darà corso.

Senatore Pinelli. Se l'onorevole Presidente mi accorda la parola....

Presidente. Mi scusi; credo che convenga allo stato in cui siamo di discussione, il conoscere gli emendamenti. A tenore del Regolamento, gli emendamenti si debbono mandare al banco della Presidenza, prima di svolgerli. Dunque abbiano la compiacenza di uniformarsi al testo del Regolamento. L'emendamento del Senatore Pinelli viene in terzo luogo.

Darò lettura prima di quello del Senatore Siotto-Pintor, dopo tutti i proponenti avranno facoltà di svolgere il loro emendamento.

Senatore Galvagno. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Prendo la parola per una semplice mozione d'ordine, e non per entrare nel merito degli emendamenti.

Io mi attengo unicamente alle ultime parole dette dall'onorevole Senatore Vigliani, le quali non riguardano il merito del suo emendamento.

Egli si è rivolto all'Ufficio Centrale, per chiedere se accettasse il rinvio del suo emendamento, affine di esaminarlo. L'Ufficio Centrale, almeno la maggioranza, e credo anche la minoranza, è unanime e disposta ad accettare questo esame, qualora il signor Ministro vi acconsenta.

Di più l'Ufficio Centrale, per dimostrare sempre più come, d'accordo col signor Ministro, non abbia altro scopo fuorchè la ricerca del bene, pregherebbe il Senato a voler assentire a che tutti gli emendamenti, e la legge intiera sieno rinviati all'Ufficio Centrale, onde vedere se mai, coll'intervento del signor Ministro, si

potesse combinare una proposta definitiva, la quale potesse provvedere ai bisogni che furono dal signor Ministro dimostrati, e nel tempo stesso conciliare la soddisfazione di questi bisogni colle esigenze di una legislazione codificata. *(Bene, Bravo.)*

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola prima il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore Lauzi. Domanderei la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Permette il signor Ministro? . . . è semplicemente per una mozione d'ordine.

Senatore Lauzi. Non ho questa malizia di domandare la parola per un oggetto, e servirmene per un altro.

Presidente. Gliene faccio i miei complimenti, e il Senato glie li farà; importa assai che non si confonda il merito colla forma, e che la mozione d'ordine non ecceda i limiti entro cui dev'essere ristretta.

Senatore Lauzi. Il Senato intiero mi è testimone che io era stato prevenuto, e sono ben lieto di esserlo stato dall'onorevole Galvagno.

Lo spirito di conciliazione, e quella verità che fu enunciata dall'onorevole Senatore Siotto Pintor, che questo mondo vive di transizioni, mi avevano persuaso che potesse trovarsi un terreno neutro sul quale fosse possibile metterci d'accordo, ma sicuramente non avrei osato proporre un nuovo studio della legge quando non istavano che il progetto del Ministro da una parte recisamente rifiutato dall'Ufficio Centrale, e dall'altra l'Ufficio Centrale dichiarandosi e credendosi incompetente a formulare nuove proposte.

Io adunque attendevo che gli emendamenti che sapeva dover essere presentati fornissero questo terreno neutro fra le opinioni opposte.

Ed ho voluto dir questo, perchè mi doleva che il Senato non sapesse che io era in questa intenzione, e mi applaudo moltissimo di vedere il mio pensiero secondato prima ancora che lo avessi emesso.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani tende, benchè con metodo diverso, a raggiungere lo scopo a cui era indirizzata la legge da me presentata al Senato, così dal canto mio non ho nessuna difficoltà di esaminarlo e di portare poi al Senato quelle opinioni che mi partanno emergere dall'esame stesso.

Sono lieto inoltre della dichiarazione fatta dall'Ufficio Centrale il quale si mostra disposto a riprendere questo esame, e sarò anche più lieto di concorrere con lui in tal disamina, persuaso che animati tutti dalle stesse intenzioni di volere il bene, la nostra opera potrà essere utile e riuscire feconda di buoni risultati.

Voci. Benissimo.

Presidente. L'espressione del voto dell'Ufficio Cen-

trale, accolta con sensi di manifesta adesione dal Senato raccorcia, a quanto io credo, il corso di questa seduta, poichè, se non sbaglia, l'Ufficio Centrale ha dichiarato che accettava di prendere in disamina l'emendamento del Senatore Siotto-Pintor e quello del Senatore Vigliani....

Senatore Galvagno, *Relatore*. E il rinvio dell'intera legge.

Presidente. Ora io credo che sarà intenzione dell'Ufficio di prendere cognizione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pinelli, il quale non è stato letto ancora.

Credo che con questa anticipata dichiarazione di accettazione dell'Ufficio Centrale si potranno rimandare questi tre emendamenti, di due dei quali si è già data lettura e del terzo di cui si darà ora, all'Ufficio Centrale affinché coll'intervento del signor Ministro e con quegli schiarimenti che non dubito l'Ufficio domanderà anche ai proponenti, si giungerà allo scopo desiderato da tutti di fare una buona e propria legge secondo i principii, di diritto e secondo le esigenze del bene pubblico (*Segni generali di approvazione*).

Senatore Pinelli. Il rinvio all'Ufficio Centrale del progetto di legge, secondo l'opinione del signor Presidente, non pregiudicherebbe la facoltà di svolgere il mio emendamento...

Presidente. È nel suo diritto; ho detto questo unicamente perchè, siccome dapprima avevo detto che conveniva vedere se questi emendamenti fossero appoggiati, l'accettazione ora data dall'Ufficio Centrale di prenderli ad esame, equivale all'appoggio, e credetti fare un passo nell'interesse precisamente del proponente soggiungendo che avrei dato lettura del suo emendamento, dopo di che egli avrà diritto di svolgerlo.

L'emendamento dell'onorevole Senatore Pinelli, che mi pare una nuova redazione dell'articolo 1, è del tenore seguente:

« Art. 1. Oltre i reati attribuiti alla cognizione dei giudici di mandamento dall'articolo 11 del Codice di procedura penale, saranno di loro esclusiva competenza:

1° I reati previsti dagli articoli 260, 261, 286 n. 3, 437, 457, 458, 459, 460, 462, 466, 479, 565 ultimo alinea, 566, 572, 583, 672, 676, 677.

2° I reati previsti dagli articoli 631, 632, quando le cose di cui siasi commesso indebita appropriazione o alterazione non eccedano il valore di L. 100 ed il colpevole non abbia qualità di cassiere o altro contabile della casa di commercio danneggiata.

3° Il reato previsto dall'art. 308 quando a tenore di esso la trasgressione dell'obbligo non porterebbe che la multa estensibile a L. 100. »

« Art. 2. Nella punizione dei reati compresi nel precedente articolo, cui sia inflitta la pena del carcere, sarà applicata invece quella degli arresti, sotto l'osservanza delle regole seguenti:

Se la pena inflitta è il carcere senza menzione di alcun *minimum*, si duplicheranno gli arresti.

Se il *minimum* è di un mese, o il carcere sia estendibile a tre mesi, si potranno applicare venti giorni di arresti.

Se il *minimum* è di tre mesi, o la pena può estendersi sino a sei mesi si applicheranno trenta giorni di arresti. »

« Art. 3. Dove si tratti di multa da applicarsi sia unitamente al carcere, sia separatamente, si sostituirà l'ammenda e sotto le regole qui appresso:

Se è comminata la multa senza alcuna determinazione, si applicherà il *maximum* dell'ammenda.

Se il *minimum* della multa sarà di L. 100, si applicherà il *maximum* dell'ammenda, che potrà aumentarsi di uno o più gradi da computarsi giusta l'art. 63 del codice penale.

Se il *minimum* della multa sia maggiore di L. 100, o la multa possa eccedere le L. 500, si potrà portare l'ammenda sino a L. 300. »

Indicazione dell'oggetto degli articoli citati nei numeri 1, 2 e 3 del primo articolo.

« Art. 260. Oltraggio con parole, gesti o minacce a qualunque agente o depositario della pubblica forza.

Art. 261. Applicazione della disposizione alle categorie di agenti ivi descritte.

Art. 286. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, ma senza percosse o ferite e senz'armi. »

Art. 308. Ommissione di obblighi che incombono a medici e altri uffiziali di sanità quando sia punibile di semplice multa estensibile a L. 100.

Art. 437. Vagabondi ed oziosi non recidivi.

Art. 457. Porto d'armi qualificate insidiose.

Art. 458. Ritezione in casa delle medesime anche in pezzi staccati.

Art. 459. Porto di coltelli.

Art. 460. Baionette.

Art. 462. Porto d'armi permesse, senza licenza.

Art. 466. Padri consapevoli di detto porto d'armi quando i colpevoli sono soggetti alla loro podestà.

Art. 479. Giuochi d'azzardo tenuti in piazza ed altri simili luoghi.

Art. 565, ultimo alinea. Ferite in rissa senza che ne sia conosciuto il vero autore e non eccedenti il carattere di delitto.

Art. 566. Ferite in eccesso di difesa.

Art. 572. Ingiurie proferite in pubblico.

Art. 583. Ingiurie non aventi carattere pubblico.

Art. 631. Appropriazione o consumo di robe altrui da persone non aventi carattere di contabile quando il valore non eccede L. 100.

Art. 632. Vetturali, barcaiuoli e simili che abbiano alterate mercanzie — se il valore parimente non eccede L. 100.

Art. 672. Danni dati a fondi rustici — se il danno non eccede L. 100.

Art. 676. Uccisione o fatto che renda inservibile un quadrupede.

Art. 677. Uccisione e deformazione di qualsiasi altro animale domestico. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola per una semplice domanda.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo per una semplice domanda al Senato.

Senatore **Arnulfo**. La semplice lettura di questi emendamenti e la relazione che i medesimi hanno col disposto dal Codice di procedura penale, e col Codice penale persuadono, credo, chiunque della necessità che questi siano tutti stampati e distribuiti ai signori Senatori, affinché ognuno possa col tempo e pacatamente considerare quale importanza essi abbiano e quali deroghe portino o non portino a questi medesimi Codici. La stampa in questi casi fu generalmente praticata, ma credo che se fu caso in cui sia necessaria, sia questo; poichè senza di ciò, quantunque uno sia pratico delle disposizioni del Codice penale e di procedura penale, è impossibile farsi un'idea dell'importanza delle conseguenze, che ne possono derivare.

Io spero quindi che il Senato aderirà alla richiesta che ho l'onore di fargli.

Presidente. Credo che sempre il Senato ha abbondato nell'ammettere che si stampino i documenti e gli elementi di una discussione: dunque non stimo nemmeno necessario il provocare un suo voto su questa proposta, e dai maggiori chiarimenti che si avranno mediante la stampa di questi emendamenti e dalla loro trasmissione all'Ufficio Centrale uscirà probabilmente un composto che senza essere la riproduzione nè dell'uno, nè dell'altro progetto primitivo, riuscirà a comune soddisfazione.

La parola è al signor Senatore Pinelli per isvolgere il suo emendamento.

Senatore **Pinelli**. Signori Senatori, se ho chiesto la parola per ispiegare il mio emendamento, non è certo per entrare in merito: troppo confido nei lumi dei miei colleghi componenti l'Ufficio Centrale per volere in certo modo anticipare sul giudizio che essi ne arrecheranno; sarei anzi lieto di non avere che a rendere omaggio alla proposta con cui l'onorevole Senatore Vigliani, per un mirabile caso, è venuto quasi compiutamente d'accordo con quella che io intendeva di fare.

Tuttavia ho chiesto la parola perchè io credo essenziale che il carattere di ciascuno degli emendamenti proposti sia bene conosciuto e quindi soltanto intendo dire poche cose perchè ben si ravvisi la differenza che passa tra l'emendamento che ho proposto, e quello che prima di me proponeva il Senatore Vigliani.

La differenza si manifesta per due rispetti: il primo di una maggiore estensione dei reati compresi nell'emendamento del Senatore Vigliani; mentre per altro il mio si trattiene in limiti più angusti, si estende

forse alquanto in riguardo a certi reati che offendono le persone, ma è dall'altro canto meno esteso in tutto ciò che riflette le offese alla proprietà. È uno già dei tratti di differenza che risulta dal confronto dell'emendamento mio con quello del Senatore Vigliani.

Ho creduto che per rispetto alle offese che cadono sulla proprietà non ci fosse un motivo sufficiente per togliere un numero maggiore di reati alla cognizione dei tribunali di circondario; e di dovermi limitare al numero dei reati che sarebbe strettamente necessario onde non sia turbata la pace e la tranquillità dei cittadini nelle singole località, onde non si eccedano quei limiti, per così dire, della flagranza del reato, dalla quale si possano conoscere le circostanze del fatto, meglio che da un'indagine dinanzi ad un tribunale; e mi sono convinto che in tal guisa sarebbe facile d'introdurre una modificazione nella competenza dei giudici di mandamento senza allargarla forse al segno cui si allargherebbe coll'emendamento del Senatore Vigliani.

Accennerò anche la differenza la quale esiste in certe categorie di reati, che sono comuni tra l'emendamento suo ed il mio. Citerò, per esempio, la menzione che fa dei reati di vagabondaggio, nel che conviene col mio emendamento, ma con questa differenza, che siccome il vagabondaggio quando è unito alla recidiva va al punto di doverglisi applicare la pena del carcere per anni cinque, ho creduto che non dovesse la competenza dei giudici di mandamento estendersi ad un grado sì alto di pena, epperò ho contenuta la mia proposta nello attribuire al giudice di mandamento il semplice fatto dell'oziosità e del vagabondaggio senza recidiva, cioè quando si tratti semplicemente di constatare il primo fatto di tale natura.

Ecco pertanto in che consiste già una delle differenze.

Confesso che a questo più ristretto limite di competenza sono stato indotto da due considerazioni. L'una, che non è stata senza influenza certamente sopra di me, è la circostanza che alla circoscrizione della Corte d'Appello di Genova si trova aggregata una cospicua provincia che forma la circoscrizione di un tribunale di circondario, quello cioè di Massa Carrara.

Chiunque abbia seguito con qualche attenzione i ragguagli che al tempo in cui quella disgraziata provincia era malmenata dal dominio estense, andavano attorno ne' giornali, ricorderà certamente quanto fossero frequenti i delitti di sangue, quanto quelle popolazioni fossero involte continuamente in infrazioni contro le leggi.

Ebbene, Signori! dopo che vi è stato attivato il presente sistema giudiziario, il quale differiva grandemente dal sistema giudiziario estense, io ho la sorte di poter assicurare il Senato, che non solamente si vide sparire un enorme arretrato di processi che era l'eredità dell'antieriore sistema, ma che da un anno a questa parte già si risente l'effetto salutare della diminuzione non di

una sorte di reati, ma generalmente di tutte. È un fatto che sarei in grado di constatare colle cifre le più positive.

Ora a questo fatto posso aggiungere che non solo niuna lagnanza, ma niun desiderio è venuto a mia cognizione che sia variato il sistema delle competenze che risulta dal vigente Codice di procedura penale: locchè mi sembra un argomento per dire che non sono semplicemente principii astratti quelli che ho avuto l'onore di far valere in appoggio del mio assunto.

Una seconda considerazione, che è pure di qualche peso, si è che ho creduto bene di riscontrare quali fossero, in proposito delle discussioni che ebbero luogo in questo recinto, gli argomenti somministrati dalla nazione maestra in libertà qual è la nazione inglese; giacchè è appunto in questa discussione che si è invocato l'organismo inglese per sostenere la preferenza che si meriti il giudice unico nel sentenziare.

Ho l'onore di dire al Senato che per quanto ho potuto raccogliere da un'opera assai recente qual è quella di Stephens, la quale non è altro che la riproduzione dei commentari di Blakstone, ma estesa a quei cambiamenti che si operarono mercè gli ultimi statuti del Parlamento (opera stampata se non erro, nel 1854 o 1855); da quanto, dico, ho potuto raccogliere da essa seppi esattamente quali sono i limiti della giurisdizione corrispondenti a quella che si propone di attribuire ai giudici di mandamento. In Inghilterra, o Signori, non vi è legge di competenza conforme alla nostra; la massima inglese è che ogni delitto, non solo di alto criminale, chiamato tradimento o fellonia, ma d'ordine inferiore, detto *misdemeanor* non si giudica altrimenti che per accusa, ossia quello che chiamano *indictment*; la massima della legge comune inglese si è che per ogni accusa vi debbono essere giurati; l'*indictment* porta seco la cognizione dei giurati.

Questo era il principio della legge comune inglese; tuttavia l'esperienza fece conoscere anche in quel paese come bisognasse andare al riparo di certi turbamenti che offendono la tranquillità dei cittadini, ma che possono essere rimediati con forme meno solenni.

Ora sapete in quali termini l'autore che ho avuto l'onore di rammentare, lo Stephens, riferisce questo temperamento?

Ecco: dopo di aver parlato di alcuni ufficiali destinati a materie speciali che hanno piuttosto della polizia amministrativa che non della giudiziaria, egli viene a parlare del giudizio che chiamasi *summary proceeding*, cioè di quel procedimento sommario che è di attribuzione dei giudici di pace.

Un altro ramo, egli dice, di sommario procedimento è quello che ha luogo davanti ai giudici di pace in riguardo ad una svariata quantità di minori offese tali che non salgono al grado nè di fellonia, nè di *misdemeanors*, e che sono proibite unicamente sotto pene pecuniarie.

Cotesta giurisdizione, prosegue lo Stephens, è stata

tuttavia recentemente estesa a fatti di fellonia; nel caso, vale a dire, di giovani delinquenti di un'età non eccedente i sedici anni, nel quale può giungere sino ad infliggere la pena di tre mesi di prigionia. Ma è questo un caso eccezionale che è ammesso avuto riguardo alla tenera età dei delinquenti, ed in generale, conchiude il detto scrittore, si la fellonia che il *misdemeanor* è soggetto, non di sommaria convinzione, ma di formale accusa.

Ecco in quali termini è ristretta la giurisdizione dei giudici di pace quando giudicano senza giurati. Quando giudicano dunque con quella forma che si viene raccomandando come necessaria perchè abbia corso l'amministrazione della giustizia in certe località, essa è tenuta in limiti, come vedete, ristrettissimi.

Attenendomi perciò a quella considerazione, io non ho cercato di ampliare la mia proposta, nemmeno a quella estensione, a quella sfera cui sarebbe pervenuta la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, la quale però come egli stesso osservava, si teneva già ad una discreta distanza dal limite cui l'avrebbe portata la proposta ministeriale.

L'altro rispetto nel quale differisce la mia proposta da quella dell'onorevole Senatore Vigliani è quanto alla penalità. Io ho cercato nel mio emendamento di conservare la maggiore possibile omogeneità con i limiti della competenza e colla distribuzione della giustizia criminale attuale, vale a dire ho inteso che i fatti che sarebbero deferiti ai giudici di mandamento prendessero il carattere di reati puniti, non più con pene correzionali, ma che fossero dichiarati punibili con pene di polizia. Con questo si mantiene salvo e intatto il sistema del Codice di procedura penale. La ragione poi che a ciò mi muoveva non è già un semplice scrupolo di euritmia, una specie di culto di un'idea estetica nella distribuzione del Codice; io credo che ciò non sia che il risultato del sistema da cui effettivamente proviene un ordine mirabile nella legislazione. Ma il motivo essenziale che mi ha spinto è che, siccome io sono persuaso che le garanzie che dà un tribunale collegiale sono ben diverse da quelle che si possono aspettare naturalmente da un giudice isolato, che procede sommariamente, che istruisce le cause e le giudica egli stesso, in questo caso ho creduto conforme ai principii di sana legislazione, ai principii soprattutto di uno Stato costituzionale che non si confondesse il carattere delle penalità che si indignano dai tribunali collegiali col carattere di penalità cui verrebbe in seguito a queste modificazioni ad estendersi la giurisdizione dei giudici di mandamento; ho creduto che sarebbe senza danno dell'ordine, della quiete pubblica, se anche ne risultasse una qualche attenuazione della pena; attenuazione per altro che nella mia proposta ho cercato di temperare con la facoltà di eccedere i limiti ordinari delle pene di polizia. Ma io crederei razionale, crederei costituzionale che dal momento che questi reati i quali non sono semplici contravvenzioni,

nei quali per conseguenza oltre il fatto materiale si deve verificare il dolo dell'agente, sono sottoposti ad una forma d'indagine diversa dall'ordinaria, conservino anche nel modo in cui sono puniti, un carattere diverso da quello che è comune ai reati sottovesi ai tribunali di circondario.

Ecco, o Signori, le semplici osservazioni che mi premeva di sottomettervi e che abbandono di buon grado all'apprezzamento dell'Ufficio Centrale; e mi sono creduto tanto più in debito di esporle onde non si pensasse che per un'osiosa brama di occupare l'Ufficio Centrale del mio emendamento, dopo di aver intesa la proposta dell'onorevole Vigliani il quale già ha fatto un passo sì notevole verso una transazione, io intendessi d'inutilmente prolungare una discussione in questa materia; è stato unicamente per raggiungere più che fosse possibile l'esattezza di quei principii che secondo me devono guidarci nella circostanza in cui ci troviamo di modificare il vigente sistema di giudiziaria competenza penale.

Presidente. Metterò ai voti il partito proposto dall'Ufficio Centrale, acconsentito dal Ministro, vale a dire che si rimandi all'Ufficio Centrale l'intero progetto di legge, unitamente ai tre emendamenti di cui si è data lettura, affinché l'Ufficio Centrale possa mettersi in grado di riuscire ad un progetto che tolga i dubbi e rassicuri le aspirazioni ad una migliore combinazione.

Chi approva il rinvio nella conformità che ho detto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora prego il Senato di avvertire che l'Ufficio Centrale non potrà probabilmente in breve tempo disimpegnare questa incumbenza, e che perciò bisogna prevedere una sospensione di questa discussione per alcuni giorni.

L'ordine del giorno porterebbe che si venisse immediatamente alla discussione del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia. Domanderei al Senato la permissione di proporre che s'inframmetta, prima di venire a tale discussione, quella di 4 progetti di legge dei cui titoli darò lettura.

1° Spesa straordinaria pel censimento della popolazione del Regno (N. 71).

2° Arresto personale in materia civile e commerciale (N. 19 quater).

3° Pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi (N. 25).

4° Attivazione del nuovo catasto nei Comuni di Lucca e Viareggio (N. 87).

Alcune relazioni di questi progetti di legge sono state recentissimamente distribuite; ma la natura stessa dei medesimi mi pare possa ammettere la facilità che il Senato permetta che domani comincino a portarsi in discussione, ed immediatamente dopo si entri in quella del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia.

Quando poi avremo notizia del compimento dei lavori dell'Ufficio Centrale, il Senato deciderà se voglia sospendere la discussione del progetto sulla Banca d'Italia, per dar seguito a quello.

Senatore Vacca. Domanderei la parola.

Presidente. È sull'ordine del giorno?

Senatore Vacca. Esaurisca pure l'ordine del giorno.

Presidente. Allora domanderò al Senato se intenda che domani, sospesa la discussione dell'attuale progetto di legge, s'intraprenda quella dei quattro progetti di cui ho letto i titoli; poi di quello per la fondazione della Banca d'Italia; rimanendo però sempre facoltà al Senato di riprendere la discussione sul progetto di legge di cui ci siamo occupati fin qui quando i lavori intorno ad esso saranno terminati.

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io mi propongo di rivolgere all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici una interpellanza intorno allo Stato ferroviario delle provincie meridionali.

La sua presenza mi determina a sottoporvi questo mio desiderio, acciò gli piaccia assegnare un giorno in cui io possa rivolgergli tale interpellanza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io sono interamente agli ordini del Senato per quel giorno che vorrà fissare.

Senatore Vacca. Pregherei il Senato di differirla ad uno dei primi giorni della settimana seguente, a lunedì, se così gli piacesse.

Voci. Sabato.

Presidente. È preparato il signor Senatore Vacca per portare questa interpellanza sabato?

Senatore Vacca. Non ho difficoltà alcuna.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'interpellanza avrà luogo sabato nel principio della seduta.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

LXXX.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Emendamento del Senatore Lauzi all'articolo primo — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Risposta del Senatore Lauzi — L'emendamento è appoggiato — Il Senatore Vacca (Relatore) lo combatte — Rigetto dell'emendamento — Osservazione del Senatore Galvagno — Adozione degli articoli 1, 2, 3 ultimo della legge — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria pel censimento della popolazione del Regno — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio ad alcune considerazioni contenute nella Relazione dell'Ufficio Centrale — Volazione dei due progetti di legge menzionati, non che di quello per la pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi — Discussione del progetto di legge per l'attivazione del nuovo Catasto nei comuni di Lucca e Viareggio — Osservazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio sulle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti del Senatore De Gori (Relatore) — Accettazione delle modificazioni — Adozione degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 ultimo della legge — Volazione della medesima.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3429. Il commendatore Carlo Miglio, vice-presidente d'appello in ritiro, ripete la rimostranza già da esso sporta riguardo alla riduzione delle pensioni in corso eccedenti le lire 8000, di cui nella legge sulle pensioni civili, ed invoca perciò dal Senato che voglia fare apposita modificazione alla legge medesima. »

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ARRESTO PERSONALE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

(V. Atti del Senato N. 19 *quater*)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione dei quattro progetti di legge di cui ho dato contezza sul finire della seduta di ieri.

Proporrei al Senato di voler dare la precedenza a quello relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale che sarebbe il secondo portato all'ordine del giorno.

Se non c'è osservazione in contrario, io riterrò il Senato per assenziente e leggerò il testo del progetto mentovato (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:

» È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni.

» Nei casi in cui il magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunciare l'arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni, nè minore di tre mesi. Il giudice, nel fissarne la durata, estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sebbene mi trattenesse il pensiero della premura che si pone nell'approvazione di questa legge per i gravi interessi ai quali riguarda, però non posso a meno di proporre un emendamento il quale a mio senso supplisce ad una inavvertenza di quel potere legislativo che ha creduto di ridurre a sommi capi la legge sull'arresto personale che adottata dal Senato era stata mandata alla Camera dei Deputati.

Il mio emendamento, di cui darò ragione, consiste nell'intercalare tra il 1.º ed il 2.º alinea dell'articolo 1 con leggerissima variante quello che era l'articolo 14 del progetto di legge già votato da questo consesso. Quell'articolo così si esprimeva: « Non potrà eseguirsi l'arresto personale se non in forza di sentenza passata in cosa giudicata. »

Tale sarebbe il testo del mio emendamento colla sola aggiunta di queste parole: « Non potrà eseguirsi l'arresto personale contro un cittadino del Regno, ecc. » La ragione di questa aggiunta sta in ciò, che con questa proposta non intendo d'intaccare le disposizioni del Codice Albertino, nè quelle anche di altri codici vigenti in Italia che riguardano particolarmente gli stranieri, poichè siccome si tratta di guarentigia della libertà individuale, questa la credo guarentigia dovuta ai cittadini e non agli stranieri.

Ecco la ragione di questa piccola aggiunta che io vorrei fare all'art. 14 anzidetto, il quale così modificato formerebbe la mia proposta di emendamento.

L'oggetto che si proponeva la legge adottata dal Senato già ridotta da quella più larga che con lodevolissimo intento averci proposto il Governo e che aboliva l'arresto personale in materia civile, era di togliere certe esorbitanze, certi screezi che esistevano tra legislazione e legislazione delle varie provincie italiane, restringendo nei limiti di quello che si crede tuttora una necessità sociale questo grave intacco della libertà individuale dei cittadini.

Il più grave di tutti gli inconvenienti era che si potesse far soggetto di convenzione la libertà individuale, che si potesse convenire l'arresto personale.

Il progetto di legge toglie di mezzo questa esorbitanza

e non posso che far plauso a siffatta misura e lo fo appunto per rimediare il più presto possibile a questo gravissimo inconveniente.

Un'altra esorbitanza, un altro screezio tra le diverse legislazioni era quello della diversa durata dell'arresto; anche questo nuovo progetto porta rimedio, sanziona il principio, che era nel primo da noi approvato, limitando a due anni la massima durata dell'arresto in materia civile.

Ed anche a ciò largamente applaudo, io che ebbi l'onore di dichiarare che avrei ben volentieri adottato il progetto di totale abolizione che era stato presentato dal Ministero.

Ma vi è un altro screezio al quale nella legge che noi abbiamo votato si poneva rimedio e che il progetto attuale, sicuramente per inavvertenza, ha dimenticato. A niuno io farò addebito di questa inavvertenza, poichè è un fatto che la legislazione vigente nella Lombardia è generalmente troppo poco conosciuta. Ciò non toglie che appunto per questo io, che sono obbligato a conoscerla, non sia tenuto a far presenti le circostanze particolari di quella provincia.

Particolare consiste in ciò che in Lombardia può ordinarsi l'arresto personale del debitore in via cauzionale, possono sequestrarsi le persone come si sequestrano gli oggetti, le cose materiali; e ciò anche in pendenza di un giudizio, in cui il sequestrato può avere pienissima ragione.

Non ho nè a lodare nè a biasimare questa disposizione; non ho che a constatarla.

Ciò ha principalmente luogo in Lombardia dopo che alle disposizioni in materia di cambio che erano vigenti prima e che erano appunto rappresentate dall'antico codice del Regno d'Italia conforme al codice francese, veniva sostituita una nuova legge cambiaria che porta la data dell'aprile 1850. Con questa legge e colla ordinanza ministeriale che stabilisce la relativa procedura (che io potrei leggere ma mi dispenso per non tediare il Senato), si comincia a dichiarare che può emettere cambiali chiunque è capace di obbligarsi; dunque non vi è più interesse particolare di commercianti, non è più il caso di vedere se la cambiale è tratta da un commerciante sopra di un altro commerciante; non è più il caso di vedere se l'atto, quantunque di persona non commerciante, riguarda un affare commerciale.

Tutti possono fare cambiali, e disgraziatamente tutti quelli che prestano danaro in quelle provincie, non lo prestano che sopra cambiale. E perchè ciò?

Perchè ad onta di tutte le eccezioni che possono proporsi o sulla capacità ad obbligarsi della persona, che è convenuta per un debito cambiario, o per qualsiasi altra ragione, l'arresto può avere luogo dopo che è stato fatto il precetto di pagare entro tre giorni, contro il quale precetto la legge non ammette ricorso.

Il Senato capirà di leggieri cosa è divenuta questa disposizione in mano degli usurai: nessun usuraio non presta più se non su cambiale, ed ha il vantaggio di

far fare la cambiale a chiunque sia o no commerciante.

Scade la cambiale: se non si paga, qualunque eccezione ci possa essere di mezzo, il precetto e poi l'arresto!

Quindi il debitore o è costretto a nascondersi, oppure, se non arriva a tempo a fare le gambe, come si suol dire, è messo in carcere: ci sono poi i parenti, gli amici, la famiglia che si aggiusta e paga.

In questo modo gli usurai raggiungono sempre il loro intento.

Io citerò un fatto del quale posso garantire la perfetta verità.

Un minorenni aveva firmato una cambiale; scaduta la cambiale e non pagandola venne il precetto; passati i tre giorni si domandò l'arresto personale.

Il minorenni travide così nell'aria che c'era quest'ordine e stimò bene di viaggiare: ma intanto se non avesse fittato l'aria sarebbe stato preso, e cosa avveniva?

Avveniva che, o doveva pagare quella cambiale che rappresentava il quattrocento per cento della somma sovvenuta, o doveva stare in prigione fino a giudizio definitivo a lui favorevole.

L'istanza ed il decreto d'arresto seguirono nel novembre 1862: la sentenza di prima istanza uscì sul finire di giugno o ai primi di luglio 1863; la sentenza confermativa d'appello uscì nell'ottobre 1863. Dal novembre 1862 al novembre 1863 quel debitore sarebbe stato in arresto, se fosse stato preso, legalmente, secondo le leggi, mentre con una sentenza definitiva conforme delle due istanze era stato dichiarato non obbligato a pagare.

Questo è un caso, ma di questi casi ce ne sono molti.

Ora, se nel ridurre ad epitome, nel restringere in tre articoletti la legge che era stata votata, si è dimenticato questa circostanza, io domando se non è il caso che il Senato nella sua saviezza rimedi a questa inavvertenza, tanto più che non si tratta che di rimettere nella legge una disposizione che già era nella legge anteriore che ora venne riepilogata.

Spero, senza tediare più lungamente il Senato, che le ragioni da me esposte convinceranno gli onorevoli miei colleghi, e loro faranno accettare questa aggiunta che non credo possa portare una lunga dilazione nell'attuazione della legge.

Evidentemente dalle circostanze che ho accennato, non fu che un'inavvertenza e se anche questo progetto ristretto ritorna alla Camera potrà essere approvato in brevissimo tempo. Dico questo per rispondere ad una obiezione che mi è stata fatta prima della seduta, cioè che preme che la legge vada in attuazione.

Santo Dio! Adesso non voglio fare addebito ad alcuno; ma se una legge votata dal Senato il 2 luglio 1863, trasmessa il 6 detto alla Camera dei Deputati, non fu riferita che in dicembre, e non fu adottata re-

stringendola che nel febbraio corrente, non credo poi che sarà colpa del Senato se per farla perfetta, o meno imperfetta si avessero da perdere ancora otto o dieci giorni.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Prego il signor proponente di far passare il testo del suo emendamento al banco della Presidenza.

La parola è all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Lauzi facendo plauso ai due articoli votati dalla Camera dei Deputati segnalava una lacuna, quella precisamente che concerne il titolo dell'arresto personale.

Egli rammentava che nella legge presentata al Senato e dal Senato votata, era stabilito un principio che ormai non può essere sconosciuto da alcuno, il principio cioè che l'arresto personale non possa aver effetto che in virtù di una sentenza del magistrato.

È utile ed importante, aggiungeva egli, che questo principio sia consacrato nella legge, imperocchè in alcune provincie del Regno si procede all'arresto personale in taluni casi anche senza la sentenza del Magistrato.

Io non dubito punto, nè potrei dubitare della giustizia e dell'importanza di questo principio, ma credo che il Senato medesimo, il quale concorse ad approvare la proposta che ebbi l'altra volta l'onore di fare, non potrebbe rievocare in dubbio l'efficacia delle ragioni per le quali non fu inserito nella legge che è sottoposta ora al voto del Senato.

Nella Camera dei Deputati, o Signori, la maggioranza della Commissione, come risulta dalla relazione medesima, avrebbe desiderato che tutto il progetto di legge fosse stato approvato e quasi senza discussione nel modo medesimo in cui esso era stato votato dal Senato; ma questa proposta già fatta, benchè non riferita prima che avessero luogo le interruzioni parlamentari, non potè essere presentata alla Camera se non nel primo mese in cui fu ripresa la nuova sessione.

Allora però, o Signori, le condizioni erano mutate intorno a questo punto, in quanto che si trovava già presentato al Senato il progetto del Codice civile nel quale si trattava dell'arresto personale. Però, si disse, egli è difficile che una legge di tanta importanza non intrattenga lungamente la Camera, e non si faccia di nuovo intorno ad essa una lunga discussione, la quale potrà aver luogo più convenientemente quando si tratterà di esaminare il progetto del Codice civile; rimettiamo questa lunga discussione a quell'esame; importa solo a questo punto il provvedere ad alcuni gravi danni, e con urgenza; caviamo pertanto dalla legge alcuni articoli i quali non possano incontrare difficoltà, nè dar luogo ad alcuna discussione, e così saranno prestamente votati e potranno ricevere una pronta esecuzione.

Nè si tralasciò di volgere il pensiero alla proposta,

che ora è fatta dall'onorevole Senatore Lauzi. Non solo nelle provincie lombarde, ma anche in altre del Regno si procede talvolta all'arresto personale senza la sentenza del Magistrato, come già si faceva in molte parti d'Europa, come si faceva in Inghilterra prima del 1848, ed in tutti i paesi nei quali è durato il pensiero che l'arresto personale non è che un mezzo di esecuzione.

Le nuove leggi che, informate da nuovi principii, hanno ritenuto l'arresto personale, lo considerarono altrimenti, cioè come un mezzo coattivo per sperimentare la solvibilità del debitore; ed in tal caso è chiaro che esse hanno dovuto riconoscere il principio che non si potesse procedere a tal mezzo coattivo senza una sentenza del magistrato, che garantisse le condizioni di questo fatto importante alla libertà personale.

Ma fu notato che, mentre si potevano senza inconveniente alcuno sanzionare i due principii che sono in questo disegno di legge, che riguardano cioè lo annullamento delle convenzioni intorno all'arresto, e la durata sua, non si sarebbe potuto trattare del titolo per cui all'arresto si procede, senza ritemperare ad un tempo, e toccare tutte le altre parti della legislazione delle varie provincie, che sono coordinate a questo fatto, che non è che l'anello d'un sistema.

Evidentemente se nelle provincie toscane fosse mancato il mezzo dell'esecuzione parata, come dicono essi, bisognava allora venire proponendo una serie di ordinamenti, i quali supplissero a tutte quelle lacune, che l'ommissione di questo mezzo avrebbe lasciato nella procedura civile.

Non vi era dunque, o Signori, che una di queste due vie; o votare la legge che provvedeva in tutte le provincie all'arresto personale, e che era quella che io aveva avuto l'onore di proporre al Senato; ovvero stralciare da questa legge quei soli punti, i quali potevano avere applicazione in tutto il Regno senz. che importassero la deroga delle legislazioni speciali, e delle speciali procedure, a cui potevano questi essere coordinati.

In tali condizioni di cose parve a me stesso, comunque caldo sostenitore del principio cui accennò l'onorevole Senatore Lauzi, che mi dovessi accontentare di ottenere la pronta sanzione di questi due principii, riserbando l'adempimento degli altri miei desideri, e di quelli dell'onorevole Senatore Lauzi, già avvalorati dal suffragio del Senato, al Codice civile.

Io spero che queste dichiarazioni potranno persuadere l'onorevole Senatore Lauzi che, non per noncuranza, non per tiepidezza verso interessi così gravi, si è il Governo arreso ai desiderii dell'altro recinto, e che perciò vorrà ritirare il suo emendamento, che il Governo non potrebbe accettare per non ritardare l'esecuzione di questa legge, la quale è richiesta da assoluta urgenza.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sicuramente anche le modificazioni contenute nel progetto che attualmente è portato in discussione davanti al Senato modificano, cambiano qualche articolo del Codice napoletano, ed anche del Codice albertino, ma la sola ragione che non si avesse qui a mettere una disposizione sul perchè disturberebbe le parti di un codice che noi dobbiamo supporre che siano sempre tra di loro armoniche, non sembrami abbastanza forte.

La mia proposta applicata si nella procedura cambiaria che nella procedura ordinaria muterebbe solo questo che, in prevenzione di una condanna, non si potrebbe far arrestare la persona del debitore, e rimarrebbe sempre il diritto a cauzionarsi sugli effetti materiali, sui beni del debitore, ma non sulla sua persona fino a che la condanna non seguisse.

Ora io prego l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a riflettere a questo. Riprendo il caso del debitore cambiario. O il debitore dopo il precetto non fa eccezioni, e la condanna è immediata si può dire, o il debitore ha delle obiezioni a fare, e allora c'è la lite pendente, durante la quale mi pare impossibile che si debba permettere che il debitore che può uscire vittorioso debba intanto rimanere in prigione. Per ciò, malgrado il per me autorevole desiderio del signor Ministro, preferisco lasciar correre la sorte al mio emendamento e faccio quest'unica osservazione, che, se il mio emendamento non è adottato, il vantaggio che avrà la Lombardia da questa legge sarà questo, che mentre attualmente la legge cambiaria non permette l'arresto personale al di là di un anno, si potrà invece tenere in prigione il cittadino per due anni.

Questo sarà il vantaggio senza alcun compenso che avranno avuto quelle provincie.

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Lauzi per vedere se è appoggiato.

L'emendamento Lauzi consiste nell'intercalare tra il primo ed il secondo alinea dell'articolo 1 la seguente disposizione:

« Non potrà eseguirsi l'arresto personale di un cittadino dello Stato se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore Vacca, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, Relatore. A nome dell'Ufficio Centrale dichiaro che l'Ufficio stesso non potrebbe che associarsi pienamente alle considerazioni testè esposte dal signor Ministro per ricusare il suo assentimento all'aggiunta che vien proponendo l'onorevole Senatore Lauzi.

Io non ripeterò le ragioni ampiamente esposte dal Ministro Guardasigilli; noterò solo che non fu punto per un'inavvertenza della Camera dei Deputati che fu fatto sparire l'articolo 14, su cui insiste il Senatore Lauzi, dal progetto iniziato e votato dianzi in Senato: fu fatto sparire perchè si credette dalla Camera stessa di do-

versi tenere a quelle sole disposizioni generali che non dessero luogo ad alcuna controversia. Ciò si fece inoltre per soddisfare a quelle esigenze urgentissime che si riferivano alla legislazione napoletana in questa parte per verità deplorabile; e fu fatto infine per considerazioni pietose, cioè per non prolungare la detenzione, anzi dirò, l'agonia dei molti detenuti civili i quali invocano oggi l'appoggio del Senato, perchè non si pongano ulteriori indugi alla loro liberazione.

Le disposizioni adunque stralciate dal nostro progetto e che riceveranno il suffragio della Camera elettiva, si riducono a due principali; la prima che vieta in massima la stipulazione dell'arresto convenzionale; la seconda che ha fissato la durata dell'arresto personale non oltre a due anni.

E qui mi cade in acconcio di fare un'osservazione per calmare certe apprensioni espresse dall'onorevole Senatore Lauzi. Egli crede che dalle disposizioni contenute in questo progetto potrebbe tornare alla Lombardia un danno; teme cioè che la Lombardia come altre parti che avevano legislazioni più miti in quanto alla durata dell'arresto personale, per effetto del secondo articolo che ha fissato i due limiti estremi, il limite minimo a tre mesi e il massimo a due anni, esse si potrebbero vedere di qui innanzi più aggravate quanto alla prolungazione della durata dell'arresto personale.

Questo non è. Pensatamente il Senato credette in presenza di una legislazione varia in quanto alla durata ed al limite dell'arresto personale che cominciava dalla più mite legislazione toscana che non va oltre a sei mesi e la durissima napoletana che lo prolungava fino a 50 anni, il Senato, dico, credette di scegliere una media, limitandolo a due anni, lasciando però facoltà ai magistrati di valutare le circostanze del fatto, e il valore della causa per graduare nell'ambito di questi due limiti estremi la durata dell'arresto.

Così dunque regolata la materia dell'arresto personale, e la sua durata, a me pare chiaro che nella dizione dell'articolo e nell'ampia facoltà lasciata al magistrato, quando si verrà applicando alle singole legislazioni questa parte che tocca la durata dell'arresto personale, il magistrato non sarà astretto certamente a spingersi al limite estremo, ma invece seguirà quelle legislazioni più miti, le quali riconoscono questo *maximum* in un termine inferiore a due anni.

Quindi io credo che il pericolo di cui preoccupasi il Senatore Lauzi non si possa punto temere da questo articolo, come è formulato.

Faccio infine osservare al Senato che laddove si credesse di accogliere il voto generoso espresso dal Senatore Lauzi, insinuando cioè la nuova disposizione tolta dal progetto già votato dal Senato, ne verrebbe evidentemente un danno gravissimo, la necessità cioè del rimando alla Camera dei Deputati, e questa si troverebbe in presenza delle stesse difficoltà che non permisero la discussione solenne dell'intero progetto. In questo caso, o Signori, su di noi peserebbe il timore di aver pro-

lungato ancora la detenzione di coloro i quali s'indirizzano al Senato colle petizioni che gli stanno dinanzi.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, leggerò l'emendamento del Senatore Lauzi per metterlo ai voti, emendamento da intercalarsi fra il primo e secondo alinea dell'articolo primo.

« Non potrà eseguirsi l'arresto personale di un cittadino dello Stato se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.
(Non è approvato.)

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Sebbene, come mi pare avere ammesso lo stesso signor Ministro ragionando sull'emendamento del Senatore Lauzi, la legge potesse meritare qualche emendamento, tuttavia ho chiesto la parola non per proporre un emendamento, ma semplicemente per fare una protesta, la quale, io non posso dubitarne, sarà accolta dal Senato, ed è questa.

La prima disposizione legislativa che s'incontra in questo articolo è la seguente: « È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni. »

L'articolo 1 è chiaro e preciso.

« Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il regno, avranno vigore le seguenti disposizioni: »

Esso annunzia la possibilità di una nuova legislazione applicabile alla parte dell'articolo che vien dopo relativamente al *maximum* ed al *minimum*, ma non certamente alla possibilità del ritorno ad un principio così iniquo qual è quello di permettere la stipulazione intorno alla libertà personale.

Quindi, lo ripeto, mi limito a questa protesta, persuaso che non potrà venire in mente a nessuno che sia possibile il ritorno ad una legislazione così singolare come quella che permette alle parti di stipulare della libertà personale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo giustissime le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Galvagno, alle quali credo faccia eco di buona voglia il Senato come certamente fa eco il Governo.

La carcerazione non sarà, non potrà essere convenzionale: non potrà mai essere stabilita da un Codice italiano come quello che ho già avuto l'onore di presentare al Senato; un simile principio è bandito del tutto dal Codice che ora è in esame presso la Commissione del Senato, e qualunque assicurazione data dal Governo su questo punto sarebbe certo minore di quella sicurezza che la coscienza del Senatore Galvagno può attingere da se medesimo e dalla coscienza di tutto il paese.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, pongo ai voti l'articolo 1 che ho letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 2. Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a beneficio dei detenuti la durata dell'arresto sofferto. »

(Approvato.)

« Art. 3. È derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia, in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE
DI UNA SPESA STRAORDINARIA PEL CENSIMENTO
DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

(Vedi Atti del Senato N. 71)

Presidente. Se il Senato crede, passeremo alla discussione del progetto di legge relativo alla spesa straordinaria pel censimento della popolazione del Regno.

Non essendovi osservazione in contrario, ritengo il Senato per assenziente.

Leggo il progetto di legge concepito in un articolo unico.

Articolo unico.

« È approvato lo stanziamento del fondo straordinario di lire 340,000 al capitolo 82 del Bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1862, onde sopperire alle spese che rimangono tuttora per ultimare i lavori del censimento della popolazione, ordinato con legge del 20 febbraio 1862. »

La discussione generale è aperta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'Ufficio Centrale ha conchiuso unanime per l'approvazione di questo progetto di legge; tuttavia, egli dice nella relazione, che gli ha destato meraviglia il vedere che una spesa prevista in lire 300,000 fosse portata al di là delle lire 600,000.

L'Ufficio ha creduto che si fosse la prima volta preveduta propriamente la spesa di lire 300,000 e dal vederla così raddoppiata ne induce che ciò sia accaduto per imperizia o poca diligenza negli impiegati.

Io prego il Senato di credere che questa accusa è immeritata, e lo dico tanto più volentieri perchè ho la convinzione che impiegati di molta capacità sono generalmente preposti alla statistica del regno. Ecco come procedette la cosa.

Fin dal 1861 essendosi ordinato il censimento generale del regno, non si poteva naturalmente prevedere fin dove potesse giungere la spesa, e si pensò di sta-

bilire per le spese più urgenti ed immediate una somma di lire 300,000. Ma compiuto il censimento, il Ministero si credette nel 1862 autorizzato a mettere in bilancio una somma di altre 340.000 lire, che erano quelle occorse, non per provviste di schede, registri ed altro, come pare abbia creduto l'Ufficio Centrale, ma per le sovvenzioni che come una specie di concorso il Governo prestava ai comuni che avevano dovuto impiegare gran numero di persone nella distribuzione delle schede, e anche a sussidio degli uffici temporanei stabiliti dall'Amministrazione.

La Commissione di finanza fece però osservare al Ministro che sarebbe stato più conveniente il fare approvare con una legge le altre 340 mila lire.

Ecco l'origine della proposta di legge fatta alla Camera dei Deputati, che fu approvata e che ora è sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Io ho fatto queste osservazioni perchè non vorrei che il Senato credesse che gl'impiegati del censimento avessero per nulla mancato al loro dovere. Io sono persuasissimo del contrario, e sono convinto che la spesa totale del censimento del Regno paragonata a quella fatta di altri paesi riesci d'assai inferiore, essendosi fatta la maggiore economia possibile.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che si chiuda, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico. (Vedi sopra.)

Se non si domanda la parola, trattandosi di un articolo unico, si passa allo squittinio segreto su questo e sull'altro progetto dianzi votato dal Senato.

Avverto il Senato che rimangono ancora due altri progetti di legge da discutersi in questa seduta, conseguentemente prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula, il numero dei presenti non oltrepassando gran fatto il numero strettamente necessario per la legalità delle nostre votazioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale.

Votanti	90
Favorevoli	89
Contrari	1

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo al censimento della popolazione del Regno.

Votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

(Il Senato approva)

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER LA PUBBLICAZIONE IN SICILIA
DELL'EDITTO SULLE SEMENTI E SOCCORSI
E PER
L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CATASTO
NEI COMUNI
DI LUCCA E VIAREGGIO.

(Vedi Atti del Senato N. 25 e 87)

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per la pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge. (V. *infra*.)
È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, lo rileggo per la discussione particolare.

Articolo unico.

« Il Governo del Re ha facoltà di pubblicare nelle provincie siciliane l'editto per le sementi e i soccorsi. »

« Esso avrà vigore per l'anno colonico 1863-64. »
Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'altro progetto posto all'ordine del giorno relativo all'attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio, e si faranno due squittini con una sola chiamata.

Do lettura del testo.

« Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio, a cura della direzione generale del censimento per le provincie toscane, sarà posto in esecuzione col 1° gennaio 1864. »

« Art. 2. Da quel giorno i nuovi proprietari di stabili per qualunque titolo, saranno obbligati di fare le volture nei termini prescritti dai regolamenti toscani. »

« Art. 3. I direttari dei beni enfeutici impostati per intero all'utilista hanno il diritto, e le amministrazioni regie e pubbliche, le comunità od i luoghi pii dipendenti dalle medesime hanno inoltre l'obbligo d'inscrivere sui campioni il loro dominio diretto. »

« Art. 4. Con l'attivazione del nuovo catasto dovrà intendersi nei circondari comunitativi di Lucca e di Viareggio surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vigore dalla legge 26 febbraio 1848, la voltura estimale, tanto per gli effetti ipotecari quanto per quelli della prescrizione a norma della legge toscana del 2 maggio 1836 e delle altre successive. »

« Art. 5. Tutte le leggi ed ordini vigenti in Toscana nei rapporti censuari dovranno essere applicati al catasto dei comuni di Lucca e di Viareggio, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed ordini stati ivi sinora in osservanza in materia catastale. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non vi potrebbe essere in fondo difficoltà ad accettare la nuova redazione dell'articolo primo proposta dall'Ufficio Centrale, ma pregherei il Senato di osservare che una mutazione di frase, se anche desse una maggior chiarezza all'articolo, non risponderebbe ad una vera necessità.

Presidente. Potendo essere necessarie alcune spiegazioni per parte dei membri dell'Ufficio Centrale, prego perciò i signori Senatori componenti l'Ufficio medesimo di venire al banco delle commissioni.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Invito il signor Ministro a voler continuare.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Questo progetto è già stato votato dalla Camera dei Deputati; ora se le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale fossero adottate, dovrebbe farvi ritorno.

Certo che se esse fossero necessarie vi aderirei di buon grado; ma tali non mi paiono né le modificazioni all'articolo primo, né quelle all'articolo quarto. Quindi, io pregherei l'Ufficio Centrale a volerle ritirare, giacché in tal guisa si avrebbe il vantaggio di poter mettere in esecuzione più prontamente la legge.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Se mi permette leggerò prima di tutto il testo dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo primo del progetto ministeriale. Esso è così concepito:

« Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio a cura della Direzione generale del censimento per le provincie toscane avrà vigore a tutti gli effetti censuari dal 1° gennaio 1864. »

La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori, Relatore. Le varianti che l'Ufficio Centrale ha introdotto all'art. 1 ed all'art. 4 del presente progetto di legge sono la conseguenza necessaria di un fatto.

Il Ministero ha proposto l'estensione ai comuni di Lucca e di Viareggio del catasto compilato secondo gli ordinamenti toscani fino dalla metà del mese di novembre, ed ha proposto col progetto di legge stesso che il catasto avesse effetto dal primo gennaio dell'anno successivo tanto agli effetti censuari, quanto agli effetti civili; imperocché si riteneva che dalla metà di novembre al primo gennaio il progetto di legge avrebbe compiuto i due stadi del Parlamento.

Questo non è avvenuto, la legge non è stata votata dalla Camera dei Deputati che nel 15 del mese corrente, e non lo è stata ancora dal Senato. In conseguenza, mentre è possibile attivare la legge agli effetti censuari, perchè possono avere senza alcun inconveniente una retroazione al primo gennaio, non lo po-

trebbe essere agli effetti civili per le ragioni che ho l'onore di spiegare.

Quando dopo il 1848 fu estesa a Lucca la legge del 2 maggio 1836, che è la legge ipotecaria toscana, anziché introdurre agli effetti ipotecari e della prescrizione il disposto della legge stessa, la quale stabilisce che tutte quelle transazioni che importano passaggio di proprietà hanno il loro effetto legale dal giorno della volta nei libri estimali che deve farsi trenta giorni dopo la data del contratto, fu invece conservata la trascrizione nei registri delle ipoteche, siccome è stabilito dal sistema ipotecario francese, talmente che la legge ipotecaria del 1836 fu introdotta a Lucca a tutti gli effetti, meno a quello che sostituisce la volta estimale alla trascrizione nei registri delle ipoteche.

Ora dunque non essendo stata sanzionata dal Parlamento la legge, né promulgata avanti del primo gennaio dell'anno 1864, ne deriva che dal primo gennaio al giorno in cui la legge sarà pubblicata, molte transazioni contrattuali saranno state celebrate e registrate ai registri delle ipoteche.

Non si può dunque retrotrarre agli effetti civili al primo gennaio la legge, imperocché sarebbero infirmati tutti gli atti che sono stati fatti regolarmente sotto l'impero di una legislazione che è pienamente vigente nei comuni ai quali si tratta di applicare il censimento.

Occorreva pertanto distinguere gli effetti della legge fra i censuari ed i civili.

Per gli effetti censuari non vi è difficoltà che la legge sia retrotratta al primo gennaio, perché al primo gennaio il catasto è quello, l'imposta imponibile è quella, e le imposizioni vengono misurate sopra le conseguenze ed i risultamenti del catasto.

Ma agli effetti civili non si potrebbe, perché sarebbe infirmare atti i quali sono stati regolarmente condotti a termine e regolarmente stipulati.

Di più: la legislazione che sostituisce la volta estimale alla trascrizione nei registri ipotecari accorda il tempo di 30 giorni dopo il dì della volta estimale, a tutti gli effetti ipotecari e della prescrizione. Questi 30 giorni devono essere utili agli uni e agli altri effetti dal giorno in cui da prima si stipula il contratto, e quindi ha luogo la volta.

Ora ci possono essere dei contratti stipulati in un'epoca più recente del 1° gennaio e maggiore a 30 giorni da quello della pubblicazione. Per questi non potrebbe essere eseguita la volta perché sarebbe esaurito il tempo utile. Viceversa potrebbero esserci molti altri contratti, dei quali potesse anco farsi la volta, perché stipulati in epoca anche posteriore; ma questi non avrebbero tutti i 30 giorni di tempo utile, che la legge concede per questa operazione.

Per conseguenza non è possibile agli effetti civili di retrotrarre la legge al 1° gennaio, mentre lo può essere senza nessun inconveniente, agli effetti censuari.

Questa è la ragione delle due piccole varianti agli articoli 1 e 4, che non toccano affatto né all'economia,

né all'essenza della legge, ma che, dirò, sono la conseguenza naturale dello svolgimento cronologico che ha avuto il procedimento della legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ringrazio l'onorevole Relatore per gli schiarimenti forniti, ma mi permetta di osservargli (rimettendomi però del resto alla saviezza del Senato) che appunto perché gli effetti civili sono naturalmente distinti dagli effetti censuari, l'articolo quale fu approvato dalla Camera dei Deputati, non contraddice punto a quanto desidera l'Ufficio medesimo.

Il principio della non retroattività per gli effetti civili, che è nel diritto generale, non può essere stato leso in questo articolo.

Mai al Senato, mai all'altro ramo del Parlamento potrà venir in mente di fare una legge, la quale abbia retroattività, per ciò che concerne gli effetti civili.

Non lo potrebbe, non avrebbe il diritto di farlo, perché ferirebbe i principii generali legislativi. Dunque l'articolo, come sta, non può significare altro se non che l'effetto è retroattivo per la parte amministrativa, per gli effetti censuari: sicché dalle stesse esplicazioni date dall'onorevole Relatore, io deduco che può l'articolo essere approvato senza alcun cambiamento, perché nessun giureconsulto potrebbe trarne la conseguenza che siasi voluto far retroagire la legge anche per gli effetti civili.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. In verità l'Ufficio Centrale non ha mai neppure per un momento pensato, che intenzione dell'onorevole Ministro proponente fosse quella di far retroagire la legge in quanto agli effetti civili. Era ben convinto che questo pensiero non era mai allignato nell'intenzione dell'onorevole Ministro proponente.

Ma appunto perché è l'intenzione del Ministro e la convinzione dell'Ufficio Centrale avessero l'esatta loro esplicazione nel testo della legge, è stato reputato indispensabile di cambiare la forma colla quale la legge stessa era articolata, imperocché all'articolo 1° si dice:

« Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio, a cura della direzione generale del censimento per le provincie Toscane, sarà posto in esecuzione col 1° gennaio 1864. »

Ed all'art. 4 è detto:

« Con l'attivazione del nuovo catasto dovrà intendersi nei circondari comunitativi di Lucca e di Viareggio surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vigore... la volta estimale tanto per gli effetti ipotecari, quanto per quelli della prescrizione, ecc. »

Questa dizione si riferiva bene ad una surroga, la quale in questi termini pareva che dovesse avere effetto

dal 1° gennaio: appunto perchè non si potesse meno- mamente dubitare di quella retroattività, che certamente non era nella mente dell'onorevole Ministro proponente, nè di nessuno, si è perciò creduto di dare questa spie- gazione, la quale era, ripeto, una necessità di data, una necessità cronologica, dal momento che dal 1° gen- naio non si era potuto mettere in attività il nuovo cata- sto a tutti gli effetti complessivi ai quali è preordi- nato, cioè agli effetti censuari ed ai civili.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Debbo francamente confessare che stante la frase dell'art. 4, come sta, e dovendo questa ad ogni modo essere cor- retta, e non potendosi perciò evitare il rinvio alla Ca- mera dei Deputati, resta indifferente correggere o non correggere anche il primo.

Presidente. Dunque aderisce all'emendamento pro- posto dall'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ade- risco.

Presidente. Allora se altri non domanda la parola, leggerò l'art. 1 colle modificazioni introdotte dall'Uf- ficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio a cura della Direzione generale del censimento per le provincie toscane avrà vigore a tutti gli effetti censuari dal 1 gennaio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 2. Da quel giorno i nuovi proprietari di sta- bili per qualunque titolo, saranno obbligati a fare le volture nei termini prescritti dai Regolamenti toscani. »

(Approvato.)

« Art. 3. I direttari dei beni enfiteutici impostati per intero all'utilista hanno il diritto, e le amministrazioni regie e pubbliche, le comunità od i luoghi pii dipen- denti dalle medesime hanno inoltre l'obbligo d'inscri- vere sui campioni il loro dominio diretto. »

(Approvato.)

Il Ministero accetta eziandio le modificazioni propo- ste dall'Ufficio Centrale all'art. 4?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le ac- cetta.

Presidente. Dunque leggo l'art. 4, come fu pro- posto dall'Ufficio Centrale:

« Art. 4. Dalla pubblicazione della presente legge sarà nei comuni di Lucca e di Viareggio, surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vi- gore dalla legge 26 febbraio 1848, la voltura estimale,

tanto per gli effetti ipotecari, quanto per quelli della prescrizione a norma della legge toscana del 2 maggio 1836 e delle altre successive. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 5. Tutte le leggi ed ordini vigenti in To- scana nei rapporti censuari dovranno essere applicati al catasto dei comuni di Lucca e di Viareggio, rima- nendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed ordini stati ivi sinora in osservanza in materia ca- tastale. »

(Approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge.

Prima però, essendo l'ora un po' avanzata, per cui penso che forse il Senato non vorrà aprire fin d'oggi la discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia, io crederei conveniente di fissare l'ordine del giorno per domani.

Naturalmente viene la discussione del progetto testè menzionato per la fondazione della Banca d'Italia; ma forse sarebbe opportuno che si premettesse quella sul progetto di legge relativo allo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina di prima classe nello stato maggiore generale della R. Marina.

Se non vi è osservazione, l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 2 rimane fissato nella cor- formità suddetta, portando, ben inteso, in principio della seduta l'interpellanza che il signor Senatore Vacca intende muovere al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio sui due progetti testè approvati.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nomi- nale.)

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per la pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi ed i soccorsi:

Votanti	89
Favorevoli	87
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'attivazione del nuovo ca- tasto nei comuni di Lucca e Viareggio:

Votanti	89
Favorevoli	87
Contrari	2

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 5).

LXXXI.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Congedi — Omaggi — Interpellanza del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici sulle ferrovie delle provincie meridionali — Osservazioni del Senatore Scialoja — Formola dell'interpellanza proposta dal Senatore Vacca — Schiarimento chiesto dal Senatore Leopardo Martinengo sulla ferrovia da Brescia a Cremona — Risposta agli interpellanti del Ministro dei Lavori Pubblici — Spiegazione domandata dal Senatore Di Revel fornita dallo stesso Ministro — Dichiarazione del Senatore Vacca e proposta di un ordine del giorno — Parole del Ministro — Approvazione dell'ordine suddetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura e Commercio e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura di due lettere colle quali i Senatori Salmour e Puccioni chiedono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Francesco Scoti, di una quantità di copie delle sue Osservazioni sulla relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Napoli, di alcuni esemplari di una Relazione del signor Incagnoli per una ferrovia da Napoli a Foggia.

Il signor Epifanio Fagnani, di un esemplare della sua opera intitolata: *Delle intime relazioni in cui sono e con cui progrediscono la filosofia, la religione e la libertà.*

INTERPELLANZA DEL SENATORE VACCA.

Presidente. L'ordine del giorno porta le interpellanze del signor Senatore Vacca al signor Ministro dei Lavori Pubblici, sullo stato dei lavori delle ferrovie meridionali.

La parola spetta al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Signori Senatori, nel rivolgere che fo una interpellanza all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici intorno allo stato dei lavori ferroviari nelle provincie meridionali, io non mi muovo di certo da un interesse puramente municipale, ma bensì da un alto sentimento, il quale si attiene agli interessi generali e nazionali; imperocchè non vi ha chi non senta e non comprenda, o Signori, che i due sommi fattori di questa magnifica opera di ricostruzione nazionale non sono che le armi e la locomotiva, le armi che ci rendono forti, rispettati e temuti, la locomotiva che ad ogni passo infrange la vita autonoma e solitaria delle sparse membra d'Italia per fonderle nella vita collettiva

e nella grande unità nazionale, la locomotiva la quale promovendo il movimento degli interessi economici per la via degli scambi e dei commerci, crea quel solidissimo cemento degli interessi materiali, che io reputo il più potente vincolo dell'assimilazione, dell'unificazione vera ed efficace.

Compreso adunque dal sentimento della grande importanza della funzione delle ferrovie, io mi sono determinato a richiedere l'egregio signor Ministro dei Lavori Pubblici di alcune spiegazioni e chiarimenti, i quali potrebbero giungere, a mio avviso, opportunissimi a calmare certe apprensioni, certe diffidenze e sospetti, i quali, sarebbe vano dissimularlo, o Signori, si appalesano, si manifestano, scoppiano da tutti i pori, dirò così, sia che qui ci volgiamo intorno, sia che spingiamo lo sguardo laggiù per interrogare il sentimento delle provincie dell'estrema Italia.

... Sarò breve per quanto mel consente la gravità dell'argomento, ed invoco il benevolo ascolto del Senato.

Comincerò da una rapida rassegna retrospettiva la quale, io credo, che non sarà senza utilità.

Infino dagli esordi delle annessioni delle provincie meridionali si pensò, e seriamente si pensò, da quegli uomini preposti al reggimento della cosa pubblica in Napoli, ad iniziare il gran fatto delle opere ferroviarie, il quale non solamente era destinato a raggiungere fini, economici, ma altresì mirava ad un grande interesse politico, ravvicinare cioè, abbreviando le distanze, la gigantesca Napoli alla virile Torino.

E qui io non voglio tacere, nè defraudare della debita lode il mio onorevole amico Devincenzi, a quei di Consigliere della luogotenenza Farini al dicastero dei Lavori Pubblici, il quale ben comprendendo l'importanza di queste opere, e circondandosi dei lumi e dell'esperienza di uomini dotti e peritissimi delle cose attinenti ai lavori di ferrovia, istituiva all'uopo una Commissione rappresentata dai più eletti ingegni del nostro genio civile, e quella Commissione dava opera a studi seri e ponderati, i quali dovevano proporsi il tracciamento delle linee e le indagini opportune per lo apparecchio d'un sistema e di una rete ferroviaria; e questa Commissione, presieduta dall'egregio ispettore Giura, e che contava nel suo seno uomini distintissimi, che veramente duolmi di avere veduto posti in disparte nel progresso dei lavori ferroviarii, imperocchè credo che avrebbero potuto portarci il contingente dei loro lumi e della loro scienza, e per soprappiù della loro conoscenze pratiche intorno alle condizioni geologiche e locali, ebbero, io dico, questa Commissione egregiamente rispose al suo mandato, e gli studi già erano inoltrati quando le cose mutarono e venne fuori la concessione Talabot, stipulata allora dal Governo, e questa concessione seguiva in gran parte gli apparecchi e gli studi della Commissione napoletana: se non che quella concessione subì varie fasi, o finalmente cadde per motivi che è inutile qui rammentare.

Ma quello che io tengo a constatare egli è che, tanto

negli studi preparatori iniziati in Napoli sotto gli auspici del Governo della luogotenenza, quanto nel corso della trattazione della concessione Talabot, si lasciò sempre balenare una speranza, un'aspettazione, una promessa ripetuta in ogni rima, cioè che i lavori ferroviarii si sarebbero spinti con grande alacrità e che si sarebbe venuto a capo di congiungere Napoli a Torino nel breve spazio di 18 mesi.

Signori, questa lieta credenza, insinuata e travasata nella coscienza pubblica doveva condurre alle più tristi ed amare disillusioni.

Caduta adunque la concessione Talabot corsero due lunghi anni di inazione senza che i lavori ferroviarii si proseguissero, od almeno proseguendosi in piccole e scarsissime proporzioni, imperocchè il Governo è sempre un cattivo intraprenditore ed un cattivo amministratore.

Da un anno in qua venne fuori la concessione Rothschild-Talabot, la quale si presentava auspicata dal prestigio del nome che suonava il principe dell'aristocrazia bancaria e si raccomandava così a titolo di solidità; tuttavolta essa, quando formò argomento di una viva discussione nell'altro ramo del Parlamento, venne destando apprensioni, ripugnanze e diffidenze non poche: da una parte invero le condizioni parevano ben dure ed esorbitanti, e dall'altra temevasi che posta la condizione dell'assorbimento e della fusione della Società ferroviaria Lombarda colla nuova Società meridionale, ne potesse derivare un'esuberanza, una potenza stragrande nelle mani di un concessionario, la quale potenza avrebbe potuto creare pericoli e danni sì nell'ordine economico che nell'ordine politico: agguingasi a ciò che stabilendosi nella concessione Rothschild la cessione a titolo gratuito del tronco della ferrovia Voghera per venti milioni, pareva anche questa una concessione troppo larga ed esorbitante.

Per tutte queste ragioni, che è superfluo ricordare più per minuto, la concessione Rothschild venne in mala voce, ispirò diffidenze tali che la si vide scartata e reietta non si tosto venne fuori la offerta del conte Bastogi la quale si presentava, a prima giunta, come un fatto da rallegrarsene, avvegnacchè raffigurava il primo conato di una associazione industriale nazionale con appello ai capitali nazionali, e questi titoli la raccomandarono tanto che la Camera dei Deputati, dirò così, per acclamazione accoglieva e votava la concessione Bastogi.

Ma le aspettative e le ragioni che avevano determinato ed influito grandemente all'accoglimento ed alla preferenza data a questa concessione non erano per verità nè le più solide, nè le più ragionevoli; si era creduto difatti che l'appello ai capitali nazionali fosse una qualche cosa di assai promettente e solido, si era dimenticato non pertanto che il capitale, o Signori, è cosmopolita, non ha patria, non ha fibra di patriottismo; e poi le condizioni accettate non erano in sostanza meno dure o gravose di quelle che si rifiutavano ris-

petto alle altre concessioni scartate, pur tuttavia questa concessione passò e quando si dicea da taluni: avvertite che gli oneri imposti al Governo, sono gravosissimi; in garanzia. L'assicurazione è enorme; oh! allora si rispondeva, bisogna farsi carico delle condizioni eccezionali in cui versa l'Italia; noi abbiamo bisogno di fare e di far presto e il far presto è un elemento del prezzo.

Il tempo è moneta, secondo la massima inglese; bisogna far buon mercato anche delle dure condizioni, bisogna accettarle, bisogna subirle; ed ecco vinte le repugnanze per troppa credulità alle seducenti promesse; indi si chinò il capo e la concessione Bastogi fu votata.

Signori, io non intendo entrare in questo momento in una critica postuma della concessione Bastogi poichè mi si potrebbe rispondere: questa non è critica utile ma è storia. Però non posso passarvi da alcuni rilievi, da alcune osservazioni le quali io mi penso che non saranno senza frutto per apprezzare meglio gli appunti che ora si possono muovere all'esecuzione del contratto stesso.

Il primo vizio, il primo tarlo radicale che si annida in quella convenzione sta, a veder mio, nel carattere che assumeva la convenzione stessa nella sua genesi e nel suo svolgimento. Spiego il mio concetto.

Il concessionario si costituiva egli stesso intraprenditore dell'opera; nè è men vero che taluni degli stessi componenti il Consiglio d'amministrazione intervenivano essi stessi nella partecipazione alla costruzione delle ferrovie.

Ora a tale proposito mi sia lecito di ricordare un assennato articolo inserito nel bollettino delle strade ferrate, nel quale veggio questa questione ampiamente trattata; osservavasi acutamente che quando una Società anonima si costituisce in queste condizioni anormali, cioè che il concessionario riunisce in sé la qualità di intraprenditore e di appaltatore dell'opera, allora si che non c'è da augurarsi bene del successo della Società, imperocchè egli è chiaro che il concessionario, il quale cumula la qualità d'intraprenditore, e che imprime un carattere puro di speculazione alla impresa, si troverà egli e coloro i quali partecipano alla costruzione stessa delle ferrovie, in un permanente conflitto di doveri e d'interessi, sicchè le garanzie di vigilanza verranno meno, o gli interessi dello Stato, in quanto alla bontà delle costruzioni, non troveranno certamente un controllo serio nel Consiglio di amministrazione, e lo troveranno scarso nella vigilanza governativa poco assidua e poco efficace. Adunque egli è certo che questa confusione, questo assorbimento di funzioni doppie ed incompatibili, diminuisce grandemente la garanzia sia nell'interesse dello Stato, sia per gli interessi degli azionisti.

Ed io credo che questo vizio organico non abbia poco influito sul cattivo fato di questa Società, nelle condizioni in cui si presenta ora, imperocchè noi vediamo le azioni cadute già nientemeno che dal 500 al 405, secondo gli ultimi corsi; dunque 95 lire di differenza e di perdita computabile non già sul valore nominale,

ma bensì sul valore effettivo versato di sole 200 lire. Nè si dica in contrario essere queste le condizioni del mercato per la depressione di tutti i valori industriali; perciocchè io non credo che ciò valga a diminuire l'importanza del fatto, nè a porre in forse che veramente la Società non versa in tristissime condizioni.

Continuando nell'esame dei vizi della concessione in quanto possa influire alla questione, di cui ora ci occupiamo, io credo di dovermi soffermare alquanto sul fatto di garanzia racchiuso nell'articolo 15 della convenzione. È bene porre sotto gli occhi del Senato i termini dell'articolo 15, il quale dice così:

« Lo Stat » garantisce per tutta la rispettiva durata della concessione un annuo prodotto frutto chilometrico dell'esercizio delle predette linee: 29 mila lire per le linee indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 1; di lire 20 mila per quelle di cui al numero 4 dello stesso articolo. »

Ora chi ponga mente ai termini di questa garanzia vedrà che certamente un poco troppo alla leggera, mi sia permesso il dirlo, si è lasciato passare un patto di garanzia che al Governo impone un onere enorme; e quel che è più notevole e deplorabile viene creando nel concessionario un interesse non più consona a quello del Governo, ma bensì divergente e contrario.

Egli è evidente difatti che quando il Governo, rimpetto al concessionario, assume l'obbligo della garanzia del prodotto chilometrico brutto, egli crea l'interesse, egli dà la tentazione per lo meno al concessionario di fare il meno che può, di spendere il meno che può, di non curare i maggiori prodotti che potrebbe trarre da un esercizio più attivo, perchè il tornaconto lo trova nella garanzia del Governo, in quella garanzia che si fonda sul prodotto brutto, vale a dire non detratte le spese.

E a dimostrare come questa inconsulta stipulazione di garanzia governativa, abbia già prodotto degli effetti deplorabili e dannosi, io credo bene accennare ad un fatto di cui l'opinione pubblica si è commossa, e la stampa periodica si è preoccupata, voglio intendere, si è avvertito che in tutti i punti di congiunzione delle ferrovie Bastogi colla linea delle ferrovie romane, come Ancona, Bologna, colà il concessionario non abbia punto curata la convenzione coll'altra Società; ed ognuno vede quali sieno le conseguenze di questa ommissione, conseguenze gravissime, imperocchè trascurata la convenzione egli è palese che il corso celere e l'esercizio della ferrovia ne è impedito, le merci rimangono in ristagno, i viaggiatori soffrono mille molestie; l'esercizio delle ferrovie Bastogi e dell'ultima principalmente che si congiunge a Torino rimane improduttivo, e questo perchè?

Precisamente, come testè osservavo, per quella esorbitante ed inconsulta stipulazione di garanzia inserita nell'articolo 15, imperocchè è chiaro che il concessionario non ha, nè può avere alcun interesse a rendere più produttivo l'esercizio delle ferrovie.

Ma, si dirà, non basta segnalare i mali, indicate i rimedi.

Io so bene che ci troviamo in presenza di fatti compiuti, di convenzioni inattuabili, se non che io credo che il Governo, appunto tenendo mente alle larghe concessioni che si facevano ai concessionari, alle gravanze degli obblighi da esso assunti in faccia al concessionario stesso, abbia pure il diritto ed il dovere di esercitare una vigilanza assidua, seria, efficace sugli atti e sulle operazioni del concessionario.

Io mi attendo intorno a ciò le spiegazioni che il signor Ministro dei Lavori Pubblici porgerà certamente per iscagionare la responsabilità dei Commissari regi intorno all'andamento dei lavori delle ferrovie, responsabilità che mi pare impegnata seriamente.

Mi stava a cuore di constatare questo fatto. Ed a questo io riduco le critiche generali della convenzione. Ora scenderò ad una disamina più minuta, più pratica intorno al quesito; che cosa si è fatto, che cosa non si è fatto, come si è fatto, e come si sono eseguiti i lavori ferroviari?

Signori, comincerò dal ricordare un incidente recentissimo e grave, e che se non m'inganno ha veramente pigliato un aspetto sinistro, che ha destato una generale disapprovazione non solo, ma altresì un senso di diffidenza profonda colà dove il fatto intervenne, intendendo parlare di ciò che è accaduto nell'apertura istantanea del tronco ferroviario da Ortona a Foggia.

Il Governo, con buon senno, volle togliere questa lieta occasione per inaugurare colla presenza di S. M. il Re d'Italia, l'aprimiento di questo tronco di via ferrata.

E fu veramente uno spettacolo rallegrante quando le popolazioni attonite e festanti accoglievano, plaudivano S. M. il Re d'Italia cinto di tanti splendori, e tratto con rapido moto dalla locomotiva che quelle vivide immagini salutavano come dono di visibile Provvidenza riparatrice.

Ebbene, o Signori, l'indomani della inaugurazione la fantasmagoria va in dileguo, la locomotiva sparisce, e non rimane che un sentimento di doloroso disinganno perchè l'esercizio della ferrovia era intermesso.

Io mi guarderò bene di entrare in una discussione tecnica col chiarissimo Ministro Menabrea, la lotta sarebbe disuguale, e davvero io non mi sento la forza di sostenerla su questo terreno, mi permetterò solamente una osservazione, che forse egli stesso mi potrà menar buona, io domando perchè si accelerò l'aprimiento di quel tronco di ferrovia e di quel tratto propriamente che lambisce il mare lungheaso la riva del Vasto. Perchè non si sieno curati i lavori di arginazione per via di scogliere che avrebbero difeso la ferrovia dall'invasione delle onde e dei marosi.

Ora egli era sperabile che gli studi di quel tracciato fossero stati più seri, più consistenti, ed in tal caso io credo che non ci saremmo esposti a questo gravissimo

disastro dell'interruzione a tempo indefinito dell'esercizio di quella linea.

Come provvederci? Io non darò certamente consigli e suggerimenti al Ministro dei Lavori Pubblici. Ma mi pare che stavi necessità di dar opera ad un sistema di deviazioni e d'interamento della linea che lambisce ora il mare senza attendere che siano compiuti quei lunghi lavori di gallerie, di *tunnels*, nei quali si spenderà e molto tempo e molto danaro, e Dio sa quando ne vedremo il costruito.

Passo ora ad un'altra linea. La linea adriatica destinata a congiungere Napoli a Torino, correndo quella lunga curva per Foggia, Conza, Sanseverino, Salerno e Napoli.

Signori, io non so per qual preoccupazione inqualificabile, per quale caparbiata tenace siasi creduto di trascinare una linea la quale non solamente presentava ostacoli fisici pressochè insormontabili, non solamente diveniva assai più costosa, ma quel che è peggio, tendeva più e più ad allontanare Napoli dal congiungimento con Torino ch'era il punto obbiettivo, lo scopo principale da richiamare le più vive sollecitudini di qualunque Governo, e però io non credo d'ingannarmi dicendo che i nostri ingegneri del Genio civile avevano già indicato la vera linea da seguire che riuniva tutte le condizioni e dal lato economico e dal lato politico e che avrebbe presto e dirittamente raggiunto il sospirato congiungimento. Questo non si volle, e intanto a me pare, se i miei ragguagli non errano, che la serietà degli ostacoli fisici che si riscontrano per la linea di Conza sia tale, che il Governo comincia già a smetterne il pensiero e pare che si voglia rivolgere di preferenza a quella tale linea che io diceva indicata dalla geografia, linea che correrebbe per Avellino, Campobasso, Tremoli e poi metterebbe capo nella via adriatica.

Dunque, stando così le cose, io colgo volentieri questa opportunità per sollecitare vivamente il signor Ministro perchè ormai si smettano i dubbi e si coltivi con alacrità questa linea per la quale io so esistere già offerte ed eziandio delle calde rimostranze del municipio di Napoli.

Vi è un altro tronco di ferrovia che pure va considerato, ed è la via da Ceprano a Pescara, la quale è anche in corso di costruzione. Qui mi sia lecito di richiamare l'attenzione dell'egregio Ministro dei Lavori Pubblici sulla necessità di spingere innanzi quei lavori tantochè si possa presto condurre il tronco attuale il quale giunge a Pescara, insino a Popoli che piglia una grande importanza essendo il centro del commercio dei tre Abruzzi.

Non lasciero da ultimo di far cenno delle condizioni delle opere ferroviarie nella Sicilia.

Anche colà, o Signori, io non avrò mestieri certamente di farvi comprendere quanta e quale sia la necessità e l'urgenza di spingere alacremente le opere ferroviarie.

Ma anche colà si eccitarono grandi speranze seguite

da tristi disinganni; e, per esempio, quando si inaugurava quel breve tratto di 12 chilometri del tronco della Bagheria, quanta commozione di animi vi fu nel paese, quanta letizia e quante aspettative. Ma i lavori si arrestarono e le diffidenze rinacquero.

Abbiamo votato tempo fa la concessione Lafitte. Pregherei il Ministro dei Lavori Pubblici di darci qualche ragguaglio intorno allo sperabile esequimento dei lavori attinenti a quelle linee concesse.

L'ultima parte del mio discorso verserà sulla disamina dei principali obblighi assunti dal concessionario con la convenzione, notandone le omissioni e le violazioni.

E piglierò le mosse dall'art. 2. L'art. 2 della convenzione statuisce così:

« I termini per il compimento della costruzione delle varie sovradette linee sono fissati come segue:

» 1. Per le sezioni di strada da S. Benedetto del Tronto a Conza, e da Napoli ad Eboli il primo maggio 1863.

» 2. Per le sezioni da Eboli a Laviano il 1° gennaio 1864.

» 3. Per la sezione da Conza a Laviano il 1° gennaio 1865.

» 4. Per il tratto da Foggia a Barletta il 1° gennaio 1864. »

Ora egli è chiaro che i termini fissati nei numeri 1 e 2 sono trascorsi già inutilmente. Che cosa risponde il concessionario? Passo all'art. 11. Per questo articolo il concessionario assumeva l'obbligo di fondare in Napoli un grande stabilimento meccanico nel quale si possa costruire la metà almeno delle locomotive e di tutto il materiale circolante necessario al servizio delle strade ferrate napoletane per quanto i termini fissati pel compimento delle medesime, saranno per consentirli.

Compiuta la rete delle strade ferrate contemplate nella concessione dovrà essere fabbricato nel predetto stabilimento tutto indistintamente il materiale circolante che verrà richiesto per i successivi aumenti e rinnovamento del medesimo.

Questa condizione imposta al concessionario ognuno vede a quale scopo provvido mirasse, eppure questa condizione non è adempiuta, non si è neanche iniziato l'intraprendimento e l'installazione di quest'opificio meccanico che sarebbe stato fecondo di vantaggi incalcolabili per l'antica metropoli del reame di Napoli, invece l'omissione di quest'obbligo addossato al concessionario ha ingenerato un altro danno gravissimo per lo Stato, ed è propriamente quello di doversi sbrigare dell'opificio meccanico di Pietrarsa per liberare il Governo di un onere.

Ma io domando se il concessionario si fosse conformato a quest'obbligo, certamente il Governo avrebbe schivato la spiacevole necessità di dovere far gettito dirò così della concessione Pietrarsa.

Passo all'articolo 9 del capitolato: l'articolo nono del

capitolato prevede il caso dell'inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario e parla della diminuzione della garanzia da canto del Governo:

« La società, non portando a compimento la costruzione e non attivando l'esercizio sulle diverse linee, o sezioni di linee, nei termini per loro rispettivamente fissati all'articolo 2 della convenzione, salve le eccezioni di che ai successivi articoli 3 e 4, andrà soggetta ad una conseguente diminuzione della guarentigia di annuo prodotto lordo chilometrico accordato per quelle linee o sezioni di linee.

» Questa diminuzione sarà proporzionale alla durata del ritardo e valutata sulla base del 10 per 100 per un ritardo di un anno. »

Io qui mi limiterò a chiedere al signor Ministro dei Lavori Pubblici se verificati i casi, del che non è a dubitare, di contravvenzione agli obblighi assunti in quanto ai termini fissati per la costruzione, se il Governo abbia rigorosamente mantenuto il suo diritto alla diminuzione proporzionale della garanzia.

L'articolo 37 del capitolato è anche degno di nota; con quest'articolo è statuito.

« Art. 37. La società dovrà nella costruzione e nell'esercizio delle strade a lei concesse impiegare esclusivamente degli italiani, salvo poche eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

» I posti del servizio attivo dell'esercizio della strada saranno dalla società, a pari condizioni, di preferenza accordati ai militari congedati, ed ai volontari che combatterono le battaglie italiane.

» Un terzo almeno del numero totale dovrà essere in ogni caso riservato a questa classe di persone. »

Questa condizione così provvida, così generosa che tanto onora il Governo, e che aveva fatto nascere tante speranze e legittime aspettative per coloro i quali o erano ridotti a misere condizioni, od avevano versato il loro sangue per la patria indipendenza; io non so se siasi scrupolosamente adempita dal concessionario, sarei veramente lieto se il Ministro dei Lavori Pubblici mi potesse rispondere affermativamente.

L'ultima avvertenza colla quale io chiuderò il mio già lungo discorso è questa, di eccitare vivamente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ad occuparsi ed attendere colla maggiore alacrità all'attivazione ed esequimento delle strade ordinarie, delle strade traverse, imperocchè, se per avventura questo grande interesse si trascurasse, ne verrebbero conseguenze assai disastrose.

Questo io dico, imperciocchè è chiaro che se ci riportiamo a quei luoghi, a quelle contrade le quali, come ognuno sa, sono in condizioni infelicissime, deserte di vie e di comunicazioni, se questo non si facesse, e presto, io domando quale non ne tornerebbe danno esiziale al Governo, quando ad opera compiuta noi saremo obbligati ad iscrivere sul bilancio passivo la enorme cifra, ed io credo di non ingannarmi, di 75 milioni per

diritto di assicurazione ai concessionari, ed allora se l'esercizio di questa ferrovia non si renderà veramente fruttifero, se mancherà il concorso di quei veicoli intermedi delle vie traverse che stabiliscono le comunicazioni fra la periferia ed il centro allora il danno che ne tornerà allo Stato sarà gravissimo.

Io quindi desidero che il signor Ministro dei Lavori Pubblici possa fornirmi degli schiarimenti su questo proposito.

Signori, pria di por termine al mio discorso mi sia lecito di farvi alla libera una dichiarazione. Taluno forse potrebbe fare le meraviglie del perchè io solo e primo mi sia mosso a pigliare codesta iniziativa: potrebbe forse procacciarmi codesta mia franchezza astii e risentimenti da parte di chi per avventura si credesse toccato o ferito dalle mie franche parole, dalle mie libere censure. Io dunque sento il debito di dichiarare recisamente che da me è alienissimo il pensiero di detrarre alla estimazione morale degli uomini che seggono nei consigli amministrativi e molto meno del mio onorevole amico conte Bastogi.

Io, o Signori, posso con sicura coscienza appropriarmi il motto di Tacito: *Mihi Galba, Otho, Vitellius nec beneficio, nec iniuria cogniti*. Estraneo ad ogni influenza e fiero della mia indipendenza di carattere, io lo dichiaro sull'onore mio, non sono mosso che da un alto sentimento non solo di carità del mio luogo natio, ma sì d'interesse italiano. Noi, per buona ventura qui non siamo chiamati ad assistere agli scandali romorosi di un processo Mirés, nè a noi potrebbero toccare quelle amare parole le quali cadevano testè dal labbro di un augusto personaggio, dal labbro di un grande amico d'Italia, il principe Napoleone, il quale nel recente banchetto della Società dell'Istmo di Suez non peritavasi a fulminare con allusioni assai diafane, quei dignitari alto locati i quali abusavano della loro posizione per intrametersi nelle intraprese industriali per cupidità di grossi guadagni a danno degli azionisti. Noi o signori, non avremo qui a stigmatizzare atti di disonestà; ma d'altra parte quando sventuratamente, a diritto, od a torto, si vengono insinuando dei sospetti e delle diffidenze, che potrebbero per avventura toccare anche la pubblica moralità, io credo, che sia debito di sollevare francamente, arditamente, i veli, imperocchè è utile che la luce si faccia, ed è tanto più utile in quanto che io porto fermissima convinzione che gli Stati nuovi, i Governi nazionali non si adagiano e non si appoggiano solo sulle armi, nè solo sugli avanzamenti delle industrie e dei commerci, nè sui soli interessi materiali, nè solo sulle buone istituzioni e sulle riforme, ma soprattutto trovano la loro base saldissima ed incrollabile nel religioso rispetto alla fede pubblica e pubblica moralità.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Senatore Scialoja. Domando la parola. Se il signor Ministro lo consente, io avrei da aggiungere qualche

brevissimo dato di fatto alle cose dette dall'onorevole Senatore Vacca, acciocchè il signor Ministro rispondendo possa farlo in una volta sola.

Presidente. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici consente?

Ministro dei Lavori Pubblici. Gli cedo la precedenza nella parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori: preoccupato anch'io del grande ritardo posto all'esercizio della ferrovia di cui si ragiona dopo la sua inaugurazione, ho cercato d'informarmi delle cause del medesimo, le quali potevano derivare o dalle condizioni naturali dei luoghi o da cattivi lavori già fatti, o da incuria o da colpa della Società, che ha tolto a suo carico la costruzione di quella ferrovia.

Mi furono indicati alcuni fatti, mi sono state date alcune spiegazioni, che a me piace di qui ricordare, acciò il signor Ministro dei Lavori Pubblici possa, rispondendo, dire quanta parte di vero sia in esso, e farci così meglio intesi della natura del male, per poter concorrere insieme con lui a scegliere i rimedi più opportuni per curarlo.

Certo la causa immediata del ritardo consiste in guasti nei lavori della ferrovia da Ortona a Foggia avvenuti su diversi punti, guasti che si dice essere assai considerevoli. Ma qual è la causa di questi guasti?

Persone tecniche mi assicurarono che una causa potente e straordinaria di danno ai lavori sia la quantità straordinaria ed eccezionale della pioggia e della neve caduta in quest'anno, ed una causa più permanente sia l'instabilità naturale dei terreni. Perciocchè a piè di quel versante degli Apennini che inchina verso l'Adriatico, v'ha un altipiano il quale si distingue in tre strati, il primo di terra coltivabile, il secondo quasi interamente di tufo arenaceo, o del così detto *puddingo*, e al disotto uno strato profondissimo d'argilla.

Da questo altipiano al mare hanno una frana che partecipa della natura dei due primi strati e si distende sul terzo.

Il tracciato della ferrovia giace per intero su questo scoscendimento, il quale è instabilissimo, atteso lo strato d'argilla sottostante. In quest'anno l'infiltramento delle grandi piogge avendo renduto anche più del solito instabile questo strato, produsse smuovimenti tali del terreno, che dopo l'inaugurazione, non si potè più aprire al pubblico la ferrovia che sopra vi si stende.

Mi è stato anche assicurato che i guasti che hanno impedita l'apertura della strada sono avvenuti indistintamente sopra ogni qualità di lavori, vale a dire sopra quei lavori nei quali influisce grandemente il modo onde sono costrutti, cioè sui ponti e sulle gallerie; non che sopra i lavori che sono indipendenti affatto dalla maggiore o minore intelligenza o accuratezza dell'esecuzione, perchè non possono essere che eseguiti ad un modo solo, come sono i semplici tagli di terreno, detti trincee.

Lunghi tratti di via, mi si disse, sono danneggiati appunto perchè queste trincee si sono smosse in vari modi. Tale smovimento non potendo derivare dal modo dell'esecuzione dei lavori, si confermerebbe che sono una conseguenza delle condizioni naturali dei luoghi e della caduta straordinaria della pioggia e della neve.

Ma ho domandato a me medesimo, non ostante queste condizioni naturali, possiamo noi affermare che tutti i guasti indistintamente dipendano da esse?

Non dissimulo che mi è sorto un grave dubbio, che almeno in parte questi guasti abbiano a ripetersi da qualche altra cagione.

E per vero ho da indicazioni private raccolto un fatto, che domando al signor Ministro se sia esatto, cioè, che sia crollato un ponte sopra il torrente Sinello, volgarmente detto Asinello, e che questo ponte sia principalmente crollato per difetto di buone fondamenta.

Ecco dunque un caso che sarebbe indipendente dalle condizioni naturali del luogo.

Ma mi pare che questa discussione, per essere proficua, debba anche condurre a formarci un'idea distinta di quella parte di guasti, che può essere dovuta, se non alle condizioni naturali dei luoghi, almeno alle condizioni dei tempi, in cui i lavori sono stati fatti, per ben determinare se ve ne ha alcuna parte che sia da imputare all'incuria ed alla colpa di chi li fece. In tal modo riducendo questa alla vera sua misura, e distinguendo la colpa di chi faceva que' lavori precedentemente alla formazione degli ultimi concessionarii, o per iscusarla a cagione delle difficoltà dei tempi o per rimpiangerla tardivamente dalla colpa di coloro che attesero a compiere que' lavori e che hanno a farne di molti altri, possiamo rafforzare l'autorità del Ministero nel correggere il mal fatto, e soprattutto nel trovar modo di evitare che da oggi in poi si rinnovino simili inconvenienti.

Tutti rammentiamo che fatta la prima concessione al Talabot, il Governo fu costretto da quelle, che chiamava poc' anzi condizioni dei tempi, ad invitare il Talabot a metter mano ai lavori sul semplice tracciato della ferrovia, ed anche prima che questo tracciato fosse bene e ponderatamente esaminato. Non dico con ciò che il Governo abbia fatto male. Certamente codesti lavori, fatti sopra un tracciato poco attentamente ancora studiato nei suoi particolari, non solo non potevano essere perfetti, ma neppur tali quali con minor impegno avrebbero potuto farsi in migliori condizioni di tempo e con più ponderata preparazione.

Intanto il Talabot per eseguire questi lavori concluse due appalti, ed egli aveva la facoltà di conchiuderli, perchè era concessionario del Governo. Questi appalti comprendevano la costruzione dell'intera linea da Ortona sino a Foggia, la quale fu perciò divisa in due sezioni.

Quando il Talabot più tardi disse la sua concessione, e questa sua disdetta fu certo una delle più gravi cause di tutti gl' inconvenienti che si sono poi

avverati, il Governo fu costretto a rispettare gli appalti che egli aveva in tempo debito conchiusi come concessionario.

Fece quindi il Governo continuare i lavori da quei medesimi appaltatori che gli avevano già impresi; ed anche in ciò fece bene; avvegnachè meglio che interrompere l'opera valeva proseguirla e farla poi correggere ed emendare se ve ne fosse uopo, essendo di interesse urgente il compimento di quella linea, e conforme a' principii di buona politica il provare a quella popolazione che il Governo aveva in ogni modo fermo proponimento di compierla.

Gli stessi appaltatori dunque continuarono i lavori di costruzione, i quali erano abbastanza inoltrati, anzi mi si dice, quasi giunti a metà, quando ottenne la concessione l'ultima società concessionaria (che s'intitola dal conte Bastogi). Essa pure dovette accettare gli stessi appaltatori, che erano stati accettati dal Governo, e che avevano cominciati i lavori a tempo del Talabot.

Ho cercato quindi di informarmi su quali punti precisamente si siano verificati i guasti che hanno impedita l'apertura della linea, cioè se sopra punti dove erano soltanto lavori eseguiti sotto la presente società, o sopra punti dove erano lavori precedentemente fatti dagl'imprenditori a tempo del Talabot o per conto diretto del Governo. Di fatto comprende il Senato che se i guasti non derivaessero dalla condizione de' luoghi o da altre cause generali, ma da incuria o colpa specialmente della presente società, avrebbero dovuto principalmente avvenire sui lavori fatti dopo l'ultima concessione. Se le mie informazioni sono esatte, ed anche in ciò io prego il signor Ministro rispondendo di illuminarci, pare che sia certo che i guasti siano indistintamente avvenuti sopra i lavori eseguiti e prima e dopo della concessione Bastogi.

Difatti la costruzione del ponte sull'Asinello, di cui parlavo poc' anzi, era già dagli appaltatori del Talabot cominciata e quasi compiuta prima che la presente società concessionaria fosse costituita. Sicchè non potrebbe essere sua la colpa se crollò a causa di cattive fondamenta; e così ancora la costruzione della galleria di Acquaviva, che è un'altro punto il quale è stato soggetto ultimamente a considerevoli guasti, è opera che in parte precede ed in parte segue l'ultima concessione.

Se così è, mi pare che l'onorevole signor Ministro rispondendo potrà farci meglio comprendere quanta parte di danno si debba alle condizioni naturali dei luoghi, e per questa noi lo esorteremo a far ricercare agli intraprenditori e ad inculcare alla società, col suo consiglio autorevole, più come ingegnere di primo ordine, che come Ministro, tutti quei mezzi tecnici che sono i più acconci a riparare al più presto che sia possibile ai guasti indipendenti dalla volontà dell'uomo.

Quanto agli altri potrà egli farci intendere qual parte sia dovuta alle condizioni dei tempi (tra le quali è an-

che, a mio credere, il brigantaggio) che hanno influito sulla qualità dei lavori dal giorno della concessione del Talabot sino ad oggi, per distinguera dall'altra parte, se pur ve ne ha, che per avventura possa dipendere o dalla mala volontà degli intraprenditori o dall'incuria e dall'imperizia della presente società concessionaria.

Quando sarà ben definito questo punto, la discussione di quest'oggi avrà data molto maggiore autorità al potere esecutivo che non abbia per sua propria iniziativa, per costringere imprenditori e società a fare il debito loro, se mai nol facessero, e per applicare loro, se ne è d'uopo, le penalità che sono stabilite nella convenzione.

In ogni modo le mie considerazioni tendono altresì ad evitare che s'imputino agli appaltatori o alla società tutti quegli inconvenienti che sono indipendenti dalla volontà loro o da loro negligenza, anche quando non potessero essere interamente giustificati. Perciocchè l'esperienza mi ha dimostrato che quando si esagerano le colpe, facilmente gli incolpati si scusano, e dimostrando che nella imputazione vi è una parte che fu ingiustamente loro attribuita, fanno facilmente passare inosservata quella di cui essi debbono realmente rispondere.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Pregherei la cortesia del Senato a permettermi di riparare ad un'omissione, e compiere il mio discorso con alcune domande formulate, imperocchè io credo che in argomento sì grave sia utile formulare le domande che intendo rivolgere al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Le domande adunque sono formulate così:

1. Qual è lo stato dei lavori ferroviarii nelle provincie napoletane e siciliane, e se abbiasi, nello stato presente dei lavori in corso, fondamento a sperare che si possano condurre a compimento nei termini stabiliti.

2. Quali siano le guarentigie per la buona costruzione e pel celere esequimento delle opere ferroviarie e se il Consiglio di amministrazione non lasci nulla a desiderare quanto ai suoi doveri di vigilanza.

3. Se il concessionario siasi o no conformato esattamente agli obblighi assunti da esso lui col contratto, e segnatamente se abbia adempiuti gli obblighi stipulati cogli articoli 2 e 11 della convenzione, e 37 del capitolato; ed ove non gli abbia adempiuti, se il Governo abbia rigorosamente applicata la sanzione contemplata nell'articolo 9 del capitolato, cioè la diminuzione corrispondente della garanzia.

Senatore **Martinengo Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. La cedo al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo Leopardi**. Domanderei al signor Ministro qualche schiarimento sovra un'altra ferrovia compresa nella concessione delle ferrovie meridionali, quella cioè da Brescia a Cremona.

È vivissimo desiderio di quelle nostre provincie di avere questo tronco di ferrovia, la cui esecuzione è in sospeso per la questione che verte tra l'impresa delle strade ferrate meridionali e quella delle strade ferrate lombarde. Sarei grato al signor Ministro, se nella sua risposta volesse dare un cenno anche al riguardo di quel tronco di ferrovia.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se il Senato mi permette, prima di parlare delle ferrovie meridionali, che furono l'oggetto principale delle interpellanze degli onorevoli Senatori Vacca e Scialoja, darò breve risposta al Senatore Martinengo, che ha colto questa occasione per chiedere notizie della costruzione della ferrovia da Pavia a Brescia e Cremona, ferrovia che fa anche parte della concessione della Società Bastogi.

Alcuni giorni sono venne fatta nell'altro ramo del Parlamento una interpellanza allo stesso riguardo, ed allora ho dato ampie spiegazioni, dimostrando che se fin ora sgraziatamente questa linea non fu principata, deve attribuirsi alla incertezza ed alla oscurità del contratto, per cui si è dovuto ricorrere ai tribunali; ed ognuno sa che quando le cause sono portate innanzi ai tribunali, non è possibile di condurle con quella rapidità che è desiderata specialmente riguardo ai lavori pubblici.

Tuttavia dopo molte peripezie siamo giunti al punto di poter proporre alla due società, le quali si contendono una parte del sussidio di 20 milioni concesso alla Società Bastogi, siamo, dico, giunti al punto di poter fare le dichiarazioni volute da un'ultima sentenza per stabilire il riparto. Se questo riparto non sarà accettato dalle Società, il tribunale competente scioglierà la questione. A comprendere l'importanza della medesima, il Senato ricordi come la Società Lombarda ha in seguito alla sua convenzione un diritto di prelazione sopra tutte le strade che debbono essere costruite in Lombardia; e siccome la linea Pavia-Brescia-Cremona cade anche sotto l'impero di questa convenzione, la Società Lombarda può assumerne la costruzione e l'esercizio. Ora dall'atto di concessione non risultavano in modo ineccepibile le condizioni inerenti specialmente a questa linea, e lo stabilirle è appunto lo scopo della lite iniziata e delle trattative pendenti. Parmi però che le cose siano condotte a tal punto, da indurne nel Governo la fiducia che fra breve si possa dar mano alla costruzione di questa strada.

Vengo ora alle strade ferrate meridionali ed alle sicule; ma debbo prima di tutto ringraziare l'onorevole Senatore Vacca di avermi data occasione di francamente esporre la condizione delle cose.

Io capisco che debba esservi grandissima impazienza in quelle popolazioni di vedersi dotate di quella rete

ferroviaria, la quale formò oggetto di una convenzione, ai termini della quale essa avrebbe dovuto già essere in gran parte eseguita. Ma spero di dimostrare al Senato che se queste condizioni di tempo non furono adempiute, ciò vuoi attribuire a ragioni, alcune delle quali sono dovute alla natura dei luoghi, ed altre alle circostanze eccezionali in cui si trovano quei paesi.

Non voglio qui giustificare interamente la Società, nei suoi primordi, e tanto meno le imprese, le quali sono impegnate a questi lavori, perchè ammetto che quando essi vennero iniziati, non lo furono con l'alacrità necessaria e che si poteva pretendere. Ma in omaggio al vero debbesi altresì riconoscere che la società attuale ha dato prove di maggiore energia, che in molti casi non ha badato a spese per vincere serie difficoltà e son di più persuaso che col progredire del tempo e dei lavori mostrerà al paese che sa compiere tutti i suoi doveri; e verranno così sciolti i dubbi che possono ancora esistere circa gli intendimenti del Governo di far condurre a compimento tali lavori, e si tranquilleranno gli animi, vedendo che in un avvenire non lontano il gran problema della rete delle ferrovie meridionali sarà risolto.

Il Senatore Vacca ha fatta la storia delle molte peripezie subite dalla concessione delle strade ferrate meridionali; non entrerà in discussione a tale riguardo, non parlerò neppure delle varie condizioni che furono da lui criticate nella convenzione di cui si tratta, solo posso dire che il Governo ora indirizza le sue cure più efficaci non solo a migliorare le costruzioni ferroviarie, ma anche le convenzioni relative, e che se egli potrà cogliere l'occasione di modificare queste stesse convenzioni e di togliere gli sconci che sgraziatamente vi esistono, esso certamente non mancherà di farlo.

Una delle condizioni che si possono più giustamente lamentare, non v'ha dubbio, è quella che fissa la guarentigia alle Società meridionali, nel prodotto lordo di 29, m lire al chilometro. Il modo con cui questo è dato, le circostanze in cui queste strade debbono esercitarsi, fanno sì che, ove la Società non fosse animata dal desiderio sincero di servire il paese, avrebbe interesse a fare sì che il movimento della ferrovia andasse scemando anzichè aumentando.

Ma amo credere che quantunque fosse mantenuta integralmente siffatta condizione, la Società tuttavia avrebbe troppo sentimento del proprio dovere per non abusarne.

Ora, Signori, verrò ad alcuni particolari sopra le varie fasi subite dalla convenzione delle strade ferrate meridionali.

E qui bisogna distinguere due linee principali:

La prima è quella che va da Ancona a Pescara a Foggia, e si estende fino all'estremità d'Italia.

L'altra linea che congiungerà Napoli con Foggia per Salerno, Eboli.

Vi è poi l'altra linea che deve traversare l'Appen-

nino, cioè quella che da Pescara è diretta a Caprano.

Parlerò anzi tutto della linea da Ancona a Pescara e del suo prolungamento sino a Foggia ed oltre.

Voi sapete, o Signori, che nella metà dello scorso anno fu aperta la linea da Ancona fino a Pescara, e quindi nel mese di novembre fu inaugurato il tronco da Ortona a Foggia.

Quando venne fatta questa inaugurazione, il Governo non ha creduto mai che immediatamente dopo quell'apertura la linea potesse darsi all'esercizio, poichè ben sapeva che per diverse circostanze, ora inutili a ricordare, essa non era interamente terminata, e che vi erano alcune opere provvisorie, ed altre che era necessario ultimare; in una parola, che la linea non si sarebbe potuta aprire all'esercizio se non 15 giorni od un mese dopo l'inaugurazione, giacchè i lavori, anche quelli provvisorii, erano condotti a tale stato di solidità che qualora il bel tempo fosse perdurato e non fossero state anzi nel modo che si sa, danneggiate le opere esistenti, si sarebbe potuto ultimare gli altri lavori necessari e la strada si sarebbe potuto aprire alla circolazione.

E qui mi è forza non accettare una parola che fu pronunciata e colla quale si diceva che il Governo avesse voluto fare una fantasmagoria. Ciò non è vero.

Il Re aveva creduto di dover visitare quelle provincie che da lungo tempo non avevano veduto verun sovrano. Ora l'unico mezzo di andare rapidamente e sicuramente in quelle provincie era la strada ferrata, perchè è bene che si sappia che da Ortona per andare a Termoli non esiste strada veruna, di guisa che è impossibile ad un carro e forse anche difficile ad un cavallo di potervi transitare.

Il primo passo da farsi era dunque di superare questo spazio mediante una ferrovia; e ciò si è ottenuto, e si è veduto quel paese traversato dalla locomotiva dove mai vettura ordinaria era stata veduta. Fu questo un gran fatto, e non una fantasmagoria.

Se poi arrivarono ritardi nell'apertura devono questi attribuirsi a circostanze straordinarie che ognuno può rammentare e le quali io pure accennerò.

Ma prima d'entrare nei particolari risponderò all'interpellanza speciale dell'onorevole Scialoja e soddisferò in tal modo anche una parte delle domande dell'onorevole Vacca.

È bene di sapere come è costituito il terreno da Ortona a Termoli tratto nel quale vi è la massima difficoltà come bene diceva il signor Senatore Scialoja. Colà il terreno si compone di tre strati. Il primo di terra vegetabile che ha una grossezza variabile da un metro a due o tre metri, il secondo di un metro di tufo-arenaceo che si estende dagli 8 ai 10 metri, e di un terzo strato infine di argilla bigia che si protende anche nel mare. Si è osservato che in tutte quelle colline, le quali scendono al mare, sono continui gli scoscendimenti, sicchè è facile prevedere che quando si

fosse venuto a stabilire nuove opere in questa regione, alcuni sconcerti si sarebbero manifestati, ma non certamente come quelli che avvennero ed oltrepassarono tutto quanto si poteva aspettare.

E questo è dovuto specialmente alla stagione perversa che durò tanto tempo, per cui la gran quantità di acqua e di neve caduta imbibendo la terra fece che tutto questo terreno franoso si riducesse quasi in melma, e così tutte le opere che vi erano stabilite fossero in gran parte sconvolte.

Darò al Senato alcuni cenni sopra questi fatti onde abbia idea della natura delle difficoltà che si incontrano.

Alla distanza di otto chilometri da Ortona, dove la strada si esercita regolarmente, v'è la galleria di Acquaviva. Questa era quasi ultimata quando si fece l'inaugurazione, e si sperava che in 15 giorni essa avrebbe potuto essere del tutto compiuta; ma vennero le piogge, ed allora il rivestimento di quella galleria non potè resistere all'enorme peso della terra, la quale inzuppata di acqua, esercitò sopra la galleria una pressione tale che essa ne fu completamente schiacciata, e per conseguenze si dovette nuovamente procedere alla ricostruzione di essa, rinnovando l'involucro di questa specie di tubo in modo che potesse resistere efficacemente, ove si ripetessero le medesime intemperie.

Permettetemi, o Signori, che accenni pure in breve in che consista il rivestimento di una galleria; quando una galleria è praticata in una montagna, in alcuni casi basta un rivestimento di poca grossezza per poter resistere al peso che le sovrasta, poichè non è mai tutta la montagna o collina che venga a premere sopra al rivestimento della galleria, ma le varie parti della montagna o collina si sostengono a vicenda a causa del contrasto che l'una e l'altra oppongono. di guisa che ordinariamente solo una piccola parte del terreno soprastante alla galleria veramente si appoggia sopra di essa. Ma quando i terreni sono argillosi o si lasciano sciogliere dalle acque, allora perdono in gran parte la loro coesione e formando una massa semiliquida agiscono per tutto il peso corrispondente all'altezza sovrastante alla galleria. Le dimensioni ordinarie che si danno alle gallerie non sono allora bastanti e bisogna che eccedano di molto per dare loro una solidità sufficiente a resistere.

Quello che è accaduto ad Acquaviva è anche avvenuto in altre località.

Alla distanza di circa 14 chilometri da Ortona v'ha una trincea.

Ebbene avvenne qui un fenomeno singolare. La terra si è sollevata di parecchi metri sopra il suolo primitivamente stabilito e quindi tutte le zone laterali si sono abbassate così che si dovette aspettare che il terreno riacquistasse il dovuto assodamento.

Il ponte poi dell'Asinello, citato dal Senatore Scialoja, venne infatti portato via dalle acque, e ciò deve attri-

buirsi alla cattiva sua costruzione e la cattiva costruzione alla poca vigilanza. Ma quelli che erano incaricati di invigilare vennero a giustificarsi, attribuendo al brigantaggio che inferiva in quelle località la cagione della poca vigilanza dei lavori, i quali perciò furono dati a cottimo, e per conseguenza fatti presto e colla minor spesa possibile.

Ho spiegato i motivi di questa poca vigilanza senza voler però pienamente giustificarla. Dopo il ponte dell'Asinello s'incontra un'altra trincea i cui scoscendimenti furono tali che si dovette fare una variante di circa 700 metri, e questa fu già ultimata e la locomotiva ora la percorre.

Al Vignolo, distante da Vasto otto chilometri circa, l'argine della strada si approfondì sotto il suolo che lo sosteneva, camminando in pari tempo verso il mare, vicino. Ivi s'incontra un'altro fenomeno singolare: l'argine riposa sopra un banco d'argilla il quale si approfonda sotto il livello del mare; or bene, a misura che si alza l'argine per mantenerlo al suo livello si vede sorgere dalle acque del mare, alla distanza di oltre 100 metri dall'argine, il banco d'argilla preaccennato.

Ho accennato qui ai principali guasti ed ai fenomeni accaduti sopra queste strade, e come ben vedesi tali guasti sono dovuti alla qualità del terreno, e furono resi molto più gravi da circostanze eccezionali di stagione, di guisa che il terreno non potè consolidarsi.

Tuttavia, malgrado le dette difficoltà, sono quasi sicuro, dietro i rapporti pervenutimi, che nel prossimo marzo la strada sarà definitivamente aperta alla circolazione. Aggiungo poi che quand'anche al presente la strada potesse già essere percorsa con sicurezza dalle locomotive, il Ministero non lo permetterebbe perchè è necessario aspettare le prove del cattivo tempo e delle piogge.

Passate queste, che spero di poca durata, i lavori che si sono eseguiti attualmente avranno solidità bastevole per poter durare, e intanto nella bella stagione si procurerà di eseguire gli altri lavori di consolidamento onde assicurare per quanto sarà possibile opere di questa natura ed impedire che nel prossimo inverno si rinnovino sconcerti simili, perchè io ho ferma fiducia nell'opera dell'ingegnere capo della società il signor commendatore Grattoni, il quale ha spiegato nell'attuazione dei lavori di questa ferrovia un'attività ed intelligenza al di sopra di ogni elogio, ed attualmente ancora dimostra, sì nella direzione dei lavori che nei concetti di consolidamento di essere uomo di forte ingegno, e di tale attività che non si potrebbe desiderare maggiore, ed io vo lieto di potergli rendere ora i dovuti elogi.

Coi mezzi adunque che questo ingegnere propone senza guardare a spesa, si potrà rendere discretamente solida la strada da Ortona a Foggia.

D'altronde, Signori, non bisogna troppo maravigliarsi di questi fatti, noi ne abbiamo avuto qui in Piemonte

dei consimili; ci basti ricordare il tratto di S. Paolo nel tronco da Villanova a S. Damiano d'Asti. Questo fu per sei anni la tribolazione del nostro collega Senatore Paleocapa, e non vi sono cose che non si sieno dette e contro Paleocapa e contro l'altro nostro collega commendatore Bona circa questo passaggio di S. Paolo, eppure se non vi fosse altro, si dovrebbe lodare in questi uomini la perseveranza con cui continuarono per consolidare il terreno, perchè la loro perseveranza fu infine coronata da successo, ed attualmente vi si passa con tutta sicurezza. Tuttavia, malgrado quanto si è fatto, avvengono ancora interruzioni, motivo per cui si è dovuto conservare una strada provvisoria, la quale viene adoperata quando nuovi scoscendimenti si manifestano. Ora, se per sei anni si è dovuto sempre pensare a consolidare il tratto di S. Paolo, non potrà succedere lo stesso in riguardo ad un tronco molto più lungo quale è quello di cui si tratta che è della lunghezza, credo, di 150 chilometri?

Epperò io stimo opportuno di dover prevenire fin d'ora i signori Senatori delle provincie meridionali che forse nuovi sconcerti possono succedere, ma spero anche saranno di poca entità, perchè i lavori vengono condotti in modo che quelli si possono immediatamente riparare.

Ad ogni modo il Governo farà che si costruiscano strade laterali, onde avvenendo qualche accidente sulla ferrovia principale, si possa aver modo di supplire all'interruzione, congiungendo in modo provvisorio, i due capi.

Ho parlato delle difficoltà derivanti dalla natura del suolo, dei luoghi attraversati dalla linea da Ortona a Foggia. Ma vi sono difficoltà d'un altro ordine, di natura diversa, che si estendono non solo a questa linea, ma a quasi tutte le altre che si eseguiscano nelle provincie meridionali: vi sono difficoltà dovute allo stato morale presente di quelle popolazioni.

Certamente il brigantaggio è stato un gravissimo ostacolo: tutti gl'ingegneri erano obbligati a farsi accompagnare dalle truppe, onde poter attendere alle loro operazioni.

Ed è evidente che quando gl'ingegneri sono obbligati di ricorrere a questi mezzi è impossibile richiedere da essi, non dirò quella operosità, ma quella rapidità di esecuzione che si potrebbe attendere.

L'altra difficoltà è, che in quelle località mancano frequentemente gli operai: per esempio, in Foggia quando imperversò quel tempo inclementissimo, anche gli operai del paese non si presentavano pei lavori, e si capisce il perchè: sono mal riparati d'abiti, e non potevano certamente venire da grandi distanze.

Di più vi sono difficoltà che s'incontrano perfino nei funzionari locali.

Citerò l'esempio di un giudice di mandamento, che ordinò la sospensione dei lavori per alcune questioni legali, quello di un altro funzionario pubblico che si

opponeva all'esecuzione dei lavori e che venne destituito per dare un esempio in quei paesi.

Vi è poi un altro ostacolo che ritarda grandemente i lavori, e contro cui è impossibile lottare.

Voi sapete, o Signori, che i progetti delle ferrovie debbono essere compilati per cura della Società: la Società manda i primi progetti di massima: appena sono essi pervenuti al Ministero, e mentre esso sta deliberando sul tracciato definitivo gli pervengono immediatamente i reclami dei varii paesi lungo i quali la linea deve passare, e coloro che conoscono questi paesi, specialmente al di là di Foggia, sanno che vi ha in tutta la Puglia una pianura immensa, che si estende fino al mare, nella quale tutte le principali città si trovano collocate in altura ad una certa distanza dal mare.

Ora non vi è città la quale non domandi, che la strada ferrata passi o nel paese, o in vicinanza. Quindi le domande dei municipii sono sempre appoggiate da Deputati o da Senatori, e perciò non si può a meno di prenderle in considerazione: si mandano allora ingegneri sui luoghi per vedere se sono giuste le domande, perchè altrimenti vengono le petizioni, dopo le interpellanze, e indi un ritardo maggiore nei lavori.

Per esempio, la linea da Bari a Brindisi non ha potuto essere fin qui terminata, perchè vi sono varie città che domandano che la linea passi in loro vicinanza.

Ora, siccome vi sono progetti già bene studiati, i quali si allontanano da questa città, è necessario, per dare una soddisfazione a quei luoghi, di studiare nuovamente, epperò è impossibile nemmeno di stabilire i progetti colla rapidità desiderabile.

Malgrado tutti questi incagli, io posso dare al Senato un cenno dei lavori che sono già approvati, di quelli che sono in corso di esecuzione, e vedrà, che nonostante tutte le difficoltà cui ho accennato, tuttavia qualche cosa si è fatto.

Non parlo del tronco da Ancona ad Ortona, il quale è già in esercizio, non parlerò del tronco al di là di Salerno che va fino a Eboli. Ho già detto che quello da Ortona fino a Foggia sarebbe molto probabilmente aperto ed in esercizio nel mese di marzo.

Inquanto al tratto da Foggia per andare fino a Barletta credo lo sarà nel mese di maggio o giugno prossimo.

Per ultimo la linea da Barletta a Bari ed a Brindisi, ne ho la speranza e l'assicurazione più positiva per parte degli ingegneri, sarà aperta entro l'anno corrente. Per cui dunque la linea dal piè delle Alpi sino al punto estremo dell'Adriatico verrà aperta nel 1865.

Non crediate però, o Signori, che siasi fatto poco; basta rammentare che le linee affidate al conte Bastogi, e che entro quest'anno saranno aperte nelle provincie meridionali, avranno uno sviluppo di 578 chilometri, e tutto questo si sarà fatto in meno di 3 anni.

Debbo qui rammentare che la linea da Torino a Genova, la quale non ha che 160 chilometri di lunghezza, fatta in un paese dove erano ingegneri, dove erano

materiali, e dove si trovavano lavoranti in abbondanza, dove non sono in una parola tutte le difficoltà che ho accennato, ha costato più di sei anni di lavoro.

Ora noi in meno di due anni e mezzo avremmo aperto in quelle provincie 578 chilometri di strade ferrate. Certamente io non voglio dire che con ciò si sia adempiuto completamente l'articolo 2 della convenzione, il quale porta termini molto più brevi al compimento di tutte queste linee. Per esempio la linea da Foggia a Barletta avrebbe dovuto essere aperta al primo gennaio 1864, e non lo sarà che fra tre mesi, e così di altre. Io non voglio, dico, scusare qui la Società dei ritardi che forse vi ha messi, ma da quanto ho detto si vede che quantunque i termini non siano osservati, però si è fatto molto.

Debbo poi anche notare che questi termini forse sono troppo ristretti, poichè la compilazione della convenzione fu fatta assai prima che la legge fosse votata, così che tra quella e la legge è trascorso un certo tempo che almeno in via d'equità bisognerebbe aggiungere al termine in essa fissato. Ma qui, ripeto, non voglio giustificare alcuno, perchè queste cose sono oggetto di serio esame, e specialmente rispetto alla Società; solo piacemi ripetere che, malgrado i tanti sciacoli, si ha la certezza che alla fine dell'anno si avranno nelle provincie meridionali 578 chilometri di strade ferrate.

Prima di venire a discorrere della linea, parlerò del progetto da Brindisi a Lecce e Otranto.

Questo progetto venne allestito, ma non è ancora approvato, poichè ho creduto dover mandare in quelle provincie il nuovo Commissario regio, il signor ispettore Rovere, uomo distintissimo e molto esperto in fatto di strade ferrate, ed il Ministero ha dato a quel distinto personaggio tutta l'autorità possibile onde sciogliere sui luoghi stessi le difficoltà di tracciato che si possano incontrare affinchè non vi sia il minimo indugio nell'approvazione dei progetti, e la società sia abilitata a cominciare i lavori immediatamente.

In quanto al tronco poi che da Bari si distende verso Taranto, una parte dei progetti venne già approvata, ed i lavori furono già avanzati tra Taranto e Massafra.

Ma qui anche incontrammo difficoltà e terreni consimili a quelli che ho accennati, e sarà probabilmente necessario cambiare il tracciato, e questo si farà di comune accordo colle due società Meridionale e Calabro-Sicula.

Viene ora la linea che ho sopra accennato, da Salerno per Eboli, e Conza a Foggia.

Tutti sanno che la strada attuale di Napoli si estende sino a Vietri, e che a Vietri vi è un'interruzione sino alla stazione di Pastena che si trova al di là di Salerno. Quindi da quella stazione si riprende la strada ferrata, che si prolunga sino ad Eboli. Qui vi furono pure difficoltà della natura di quelle accennate prece-

dentemente; venne cioè stabilito dalla società un tracciato che fu subito oppugnato dalla città di Salerno, per cui venne in Torino una deputazione, e dovetti poi recarmi io stesso sul luogo, dove sciolse ogni difficoltà, e la linea è attualmente determinata; ma siccome vi è una galleria a farsi da Vietri a Salerno, così vi vorrà qualche tempo prima che questo tronco sia ultimato, ed intanto al di là di Eboli si potrà andare sino a Conza, essendo già il progetto approvato, ed avendo la speranza che tra poco i lavori saranno principati.

Lo stesso dicasi dall'altra parte da Foggia ad Ascoli, i cui progetti sono già in buon punto ed in parte approvati; ma qui è la traversata dell'Appennino, dove devesi fare la galleria di Conza, per la quale si presentano così grandi difficoltà, da quanto mi consta dai rapporti, e di natura tale, da far pensare seriamente al modo di eseguire quelle opere si che il Ministero prima di dare la sua approvazione volle essere più precisamente informato per mezzo di un esame locale, che si farà tostochè il tempo e le circostanze lo permetteranno, locchè spero sarà fra poco; il Ministero però ha l'idea fissata sopra la possibilità e la convenienza di eseguire questo passaggio.

Ma la linea più importante è quella che da Eboli si estende fino a Contursi.

Io ricorderò che la linea che deve attraversare la Basilicata lungo il corso del Basento, e che appartiene alle Calabro Sicule, viene a congiungersi colla linea di Napoli nel punto di Contursi, il quale è uno dei più essenziali, e qualunque abbia ad essere la sorte della linea di Cosenza, a Contursi si dovrà arrivare, giacchè è a Contursi che deve passare la linea che seguirà la Basilicata.

Vi è poi un'altra linea molto importante, cui accennava l'onorevole Senatore Vacca, che è quella da Pescara a Napoli per andare a Ceprano attraverso all'Appennino; e qui vi sono altre difficoltà, poichè i cittadini di Chieti vogliono che si passi in vicinanza della città, e tutti sanno che Chieti è collocato sopra una altura.

A questo riguardo si sono già fatti studi per verificare se ciò era possibile, e si continuano; ma finora il Ministero non ha ricevuto che il progetto da Pescara a Popoli, ma quello al di là di Popoli attraverso l'Appennino non è ancor giunto, e ciò l'attribuisco alle grandi difficoltà che questo passaggio presenta, per poter fare il quale bisogna portarsi ad una elevazione di 1500 e più metri sopra il livello del mare, per cui questo diventerebbe quasi un passaggio delle Alpi e non più dell'Appennino. Comunque sonvi difficoltà enormi, su cui il Ministero fa seri studi e rivolge tutta la sua attenzione.

Il Ministero dunque non ha nulla trascurato nello esame di queste linee per soddisfare ai desiderii delle popolazioni meridionali, ed io spero che se il Governo sarà anche secondato dalla Società, potrà presentare al

Parlamento una sistemazione di quella rete, la quale corrisponda a tutte le esigenze di quelle popolazioni e nello stesso tempo agli interessi generali dello Stato.

Ma mi permetterà il Senato di non addurre maggiori particolari a questo riguardo. Prima di entrare a parlare delle Calabro-Sicule farò ancora un'osservazione. Venne in generale censurato il tracciato della ferrovia Foggia-Ortona, il Ministero ha voluto anche vedere fino a qual punto fossero le censure giuste, ed ho l'onore di assicurare il Senato che dai nuovi studi fatti risultò che nessun altro tracciato si presentava più adatto di quello che venne scelto.

Ora dirò delle Calabro-Sicule e darò alcuni ragguagli sopra le condizioni di queste ferrovie. Debbo rammentare al Senato come la costruzione delle linee Calabro-Sicule fosse affidata alla Società Adami con un contratto la cui esecuzione presentava moltissime difficoltà, per cui si richiedeva un tempo immenso per poter allestire il progetto, un tempo immenso per farlo eseguire, e non si aveva la prospettiva di vedere ultimata questa rete se non in un'epoca molto remota; è questa circostanza che indusse il Ministero a fare un nuovo contratto col signor Lafitte a nome della Società Vittorio Emanuele, mercè il quale era annullata la convenzione Adami; la ferrovia Vittorio Emanuele nel territorio piemontese veniva ceduta allo Stato, e il signor Lafitte diventava concessionario delle linee Calabro-Sicule.

All'epoca in cui fu fatta questa concessione era già aperta all'esercizio la linea da Palermo a Bagheria per una lunghezza di 13 chilometri.

Questo veramente non fu che un primo saggio di strade ferrate per mostrare alla Sicilia i positivi intendimenti del Governo i cui sforzi non si limitarono però a questo piccolo tronco, perchè contemporaneamente si erano iniziati i lavori nella direzione di Termini per arrivarvi al più presto possibile. Ora, dietro gli ultimi rapporti, ho la speranza, anzi la certezza, che nei primi giorni di maggio il tronco da Palermo a Trabia sarà aperto, e che entro sei o sette mesi la linea da Palermo a Termini, la più importante, sarà egualmente terminata, soddisfacendo così ai vivissimi desideri ed agli interessi di quelle popolazioni. E qui io non debbo nè anche tacere le difficoltà locali che si incontrarono; specialmente per la mancanza di lavoranti adatti e disposti ad intraprendere i lavori in galleria; furono perciò chiamati dalle provincie settentrionali 800 lavoranti i quali sono veduti da quelle popolazioni con una certa aria di diffidenza. Fortunatamente anche queste difficoltà si vanno superando, ed i lavori progrediranno con tanta alacrità da persuadere quelle provincie col fatto dei vantaggi che esse debbono trarre da queste cure del Governo nazionale.

Fra le altre linee, che costituiscono la rete Calabro-Sicula, il tronco da Termini a Catania presenta la massima difficoltà a causa del doppio passaggio dell'Appendino. Ebbene vi è una squadra di ingegneri, la

quale si trova attualmente sul fiume Torto e che attende alla pronta compilazione dei progetti definitivi.

E mi fa d'uopo avvertire che durante la concessione Adami e durante le trattative col signor Lafitte il Governo aveva fatto eseguire sotto la direzione di un distinto ingegnere tutti i progetti di massima di questa strada; progetti elaborati con molta cura e che servono, dirò, di base sicura ai lavori definitivi della Società ed alle risoluzioni del Ministero. Io ho avuto il piacere di sentire gli ingegneri della Società a dichiarare che poco vi era da mutare in questi progetti di massima, che il Governo loro trasmetteva. Per la linea da Messina a Siracusa alcune opere già vennero autorizzate, onde potere anche sulla medesima principiare i lavori. Il progetto intanto da Messina fino a Giardini è ultimato, e spero che fra pochi giorni sarà approvato.

Quello pel tronco da Giardini a Catania sarà trasmesso fra breve dalla Società, e tosto giunto, ove non presenti difficoltà, come io spero, sarà approvato. La Società ha già in pronto 1500 vagoni per trasporti di terra. Ha inoltre operai, ingegneri e tutto il materiale desiderabile per potere attivare i lavori tosto che il Ministero abbia definitivamente approvato i tracciatif.

Si studia egualmente la linea da Catania a Siracusa da alcune squadre d'ingegneri, i quali ora lavorano sul terreno. Dirò lo stesso per la diramazione da Girgenti e per quella di Licata.

Nelle Calabrie poi il tronco da Reggio a Lazzaro di circa 16 chilometri potrà essere aperto al pubblico nel mese di maggio.

Intanto gli studi si fanno lungo la linea del mar Ionio, e vi sono degl'ingegneri attualmente nella Basilicata lungo la linea del Basento. Malgrado le difficoltà che oppone qui il brigantaggio all'eseguimento dei lavori, questi ingegneri sono andati con coraggio e spero che fra poco i progetti saranno ultimati, e che si potrà dar mano all'esecuzione della linea, la quale presenta difficoltà non solo tecniche ma anche d'esecuzione specialmente per le condizioni politiche in cui si trovano quei paesi.

Parmi così di aver risposto adeguatamente alle interpellanze fatte circa le condizioni attuali dei lavori.

L'onorevole Senatore Vacca mi fa un quesito speciale relativo ad alcuni articoli della convenzione; all'art. 9 per esempio che riflette la multa cui va soggetta la Società in caso di non ultimazione dei lavori nei tempi prefissi dal capitolato.

Tutto ciò che posso dire a questo riguardo è che il Ministero farà eseguire rigorosamente la convenzione. Certamente vi saranno reclami per parte della Società, quando venga la necessità di applicarle una multa; ma il Ministero non tralascierà di fare in modo che siano prima garantiti gl'interessi pecuniari dello Stato, e nello stesso tempo che siano applicate le multe nel caso in cui siano veramente meritate.

Relativamente al personale delle ferrovie, il quale dev'essere intieramente composto d'Italiani, salvo alcune eccezioni, non mi risulta che finora si siano introdotti stranieri in queste linee, salvo, dico, alcuni ingegneri francesi della Società costruttrice che erano ai tempi del Talabot; i quali ingegneri distintissimi, come fanno bene il loro dovere, non sarebbe il caso di rimandarli. Non mi risulta che ci sieno altri impiegati stranieri in questi lavori.

Quanto agli ex-militari posso dire che generalmente la Società procura sempre di preferirli, perchè essi hanno maggiore abitudine alla disciplina, sono, per così dire, indirizzati ad un ordine regolare, ed in conseguenza molto adatti ad alcuni servizi che appartengono alle ferrovie.

L'onorevole Senatore Vacca parlava esizandio delle condizioni imposte alla Società di formare uno stabilimento che fosse capace di somministrare la metà almeno del materiale necessario per l'esercizio delle reti ferroviarie meridionali, e potesse per l'avvenire non soltanto riformarlo, ma anche somministrare tutto quel nuovo materiale che sarebbe necessario.

A questo riguardo posso dire che il Ministero tiene fermo a che la Società eseguisca questa condizione. Se non ha finora stabilito un opificio qual'è richiesto dalle stipulazioni, il Ministero non è in autorità di potervi astringere la Società; perchè fin a tanto che essa non ha provveduto la metà del materiale, può sempre obiettare che non ha obbligo di creare lo stabilimento se non al momento in cui dovrà allestirne la seconda metà.

Tuttavia per informazioni, non dirò ufficiali, ma indirette che ho, credo che la Società si adopri attivamente a formare questo stabilimento con qualche combinazione finanziaria e industriale, la quale permetta di adempiere ad una condizione così importante del capitolato.

Credo di aver risposto a tutte le osservazioni, a tutte le domande dell'onorevole Senatore Vacca intorno alle condizioni delle strade ferrate meridionali e di aver spiegato ciò che il Governo intende di fare relativamente alle medesime.

Lo stesso onorevole interpellante desiderava anche di sapere che cosa il Governo si proponesse relativamente alle strade ordinarie.

Egli non deve ignorare che il Ministero nella precedente sessione presentò un progetto di legge per un sussidio di 20 milioni alle provincie meridionali, onde animarle ad intraprendere le strade provinciali e comunali.

Il Governo non ha abbandonato quest'idea, ma anzi a meglio raggiungere il suo intento si è preoccupato di un'altra idea molto più vasta e più completa; credo inutile entrare in particolari anche a tale riguardo, perchè è una questione che sta tuttavia trattando, e se la cosa riesce, credo potrà essere gradita dal Senato e dal paese.

Io credo, o Signori, di aver risposto ampiamente a tutti i quesiti: se ne ho dimenticato alcuno, pregherei che si accennasse perchè possa soddisfarvi.

Da tutte queste mie informazioni il Senato vedrà che il Governo ha nulla trascurato per poter attivare i lavori in quelle provincie; che il Governo ha incontrato molte difficoltà, difficoltà fisiche, difficoltà che direi morali, perchè specialmente sui primordii non fu sempre secondato, non dirò tanto dalla Società, quanto specialmente dalle imprese; alcune delle quali non adempirono ai loro impegni, sia con l'imperfetta esecuzione dei lavori, sia col non condurli con la sufficiente alacrità, ma sarà cura del Ministero di adoperarsi affinché la trascuranza di quelle imprese non ridondi a danno del pubblico.

E qui ripeto con compiacenza che da qualche tempo scorgo un incremento nell'attività della Società e sulla quale, specialmente riguardo alle imprese, da principio si ebbe ragione di fare qualche appunto.

Il Ministero non mancherà di provvedere, ma intanto e finchè i termini prefissi non siano decorsi, a me non resta che di invigilare e di sollecitare, ed a questo mio debito non ometto alcuna cura.

Quanto al complemento della rete ferroviaria delle provincie meridionali me ne sono preoccupato, ed io aveva già mandato ingegneri distinti a studiare le varie linee anche prima che venisse il menomo eccitamento da parte di chicchessia.

Ora questi studi, se non sono affatto compiuti, lo saranno fra breve, ed il Governo potrà formarsi un'idea concreta e netta della necessità di quelle ferrovie, e se gli sarà dato di poter vincere alcune fra le difficoltà presentatesi, esso crede e spera di poter presentare un sistema soddisfacente a tutti i bisogni delle località e dell'intero Stato.

Credo di avere in questo modo risposto a tutte le interpellanze che mi furono fatte.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Poichè il signor Ministro ha avuto la gentilezza di rispondere con tanta ampiezza alle interpellanze stategli dirette, io gli domanderei di volerla compiere sotto un punto di vista un po' diverso da quello ora discusso, cioè sotto il punto di vista finanziario, dicendoci quanti chilometri di strade ferrate siansi già costrutti, per i quali corre la garanzia delle 29,000 lire fatta alla società concessionaria.

Domanderei altresì se sia vero quanto si viene vociferando, cioè che sieno insorte differenze tra il Ministero ed i concessionarii, sull'intelligenza dell'articolo 15, se non erro, della concessione, relativamente all'epoca da cui deve decorrere la garanzia delle 29,000 lire; come pure se questa garanzia possa essere applicata a misura che un tronco di strada anche isolatamente sia costruito, oppure non debba intendersi dovuta che quando la linea, per la quale la garanzia è concessuta, è realmente in esercizio.

Insomma, domando se tale garanzia si conseguisca a misura che la linea si estenda, oppure se comincia anche laddove si tratti di tronchi separati che non si congiungono col resto della linea.

Ministro dei Lavori Pubblici. Veramente io aveva dimenticato di rispondere anche all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Vacca relativamente alla applicazione della garanzia; e ringrazio l'onorevole Di Revel d'averme lo ricordato.

Nella parte relativa alle garanzie ed all'apertura delle linee, la convenzione contiene varie disposizioni.

Ma qui sorgono difficoltà d'interpretazione. Per esempio v'è da stabilire se per sezione o tronco di strade si debbano intendere tutti quei tronchi che si trovano indicati all'articolo 2, per esempio, la strada da San Benedetto al Tronto, da Napoli ad Eboli, ecc., oppure se si possono ancora intendere tronchi intermediari come quelli, per esempio, dal Tronto a Foggia, a Bari, ecc.

Essendovi dubbio, non ispetta al Ministro di risolvere la questione, ma vi sono a tal uopo i Corpi competenti. Il Ministero ha già ricorso e ricorrerà a questi Corpi onde regolare il pagamento delle garanzie, ed è dietro il loro parere che verranno fissate le garanzie da pagarsi alla Società per i tronchi già aperti, dei quali gli uni furono aperti dietro ordine del Governo soltanto per viaggiatori e le mercanzie a grande velocità, altri furono aperti dalla Società istessa perchè stimò fosse di sua convenienza lo aprirli, come da Pescara ad Ortona.

In quanto poi al prolungamento di questa linea, quando sarà aperta fino a Foggia dipenderà dalla natura del servizio che si farà, il fissare la garanzia da darsi alla Società. Questa questione è forse la più difficile e la più delicata che insorga in questa concessione.

In quanto poi alla lunghezza delle linee della Società meridionale che saranno aperte entro il corrente anno, ho già avuto l'onore di dire al Senato che l'estensione sarà di 578 chilometri.

Senatore Di Revel. Attualmente?

Ministro dei Lavori Pubblici. Attualmente vi sono circa 192 chilometri, e sopra questi la garanzia non si applica in modo eguale. Altra cosa è la garanzia del tronco da Ancona per andare al Tronto, altra sarà per la strada che va da Pescara ad Ortona. Ma ebbi già l'onore di dire che alla fine dell'anno la quantità di linee aperte sarà di 578 chilometri.

Non ho compreso la linea di Napoli, perchè fino a Salerno apparteneva alla Società Baiard.

Questa linea ceduta alla Società meridionale con contratto, che non è ancora confermato.

Resta a vedersi se le garanzie debbono applicarsi anche a questa linea, benchè ciò non convenga.

Il maggiore provento di questa linea viene certamente a vantaggio delle altre, ma anche questa è una questione da sciogliere. Ho qui il calcolo di tutte le somme che sono state portate nel bilancio 1864 e 1865

per queste garanzie. Ma credo inutile trattenere il Senato intorno ad una tal questione, perchè essa verrà discussa largamente in occasione del bilancio; però nel presentare questo progetto sono già prevedute tutte le osservazioni comprese nell'interpellanza fatta dal Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Ringrazio il Ministro dei Lavori Pubblici delle ampie spiegazioni che ha fornito al Senato in occasione della mia interpellanza.

Io dichiaro che tali spiegazioni le trovo soddisfacenti abbastanza, in quanto però riflettono quella parte che potrebbe impegnare la sola responsabilità del Ministro; anzi, io sono lieto d'aggiungere che non potrei senza ingiustizia ricusare un tributo di lode all'onorevole Ministro per la sua grande alacrità ed operosità per le vive sollecitudini che dispiega nell'interesse di questo importante ramo del servizio, e particolarmente in quanto tocca gli interessi delle provincie cui mi pregio di appartenere.

Mi piace che il Ministero abbia lealmente convenuto che i vizi principali da me notati nella convenzione Bastogi avevano fondamento di verità, gli sono anche più grato dell'assicurazione data, che egli avrebbe procurato, ove sia possibile, di emendarli e temperarli.

Sento l'obbligo di rettificare l'intendimento di una frase che mi era sfuggita, e che destò una sinistra impressione, ma credo ingiusta, nell'animo del Ministero.

Quando io a proposito dell'inaugurazione del tronco ferroviario tra Ortona e Foggia mi era valuto della frase di fantasmagoria, io non ho voluto accennare che alle impressioni che naturalmente si dovevano suscitare in quelle mobili fantasie quando hanno visto arrivare, passare e sparire la locomotiva; ma non aveva dimenticato di trovarci un argomento di lode per il felice pensiero del Ministro di avere inaugurato la ferrovia colla presenza del Re.

In quanto poi alla parte che toccherebbe la responsabilità del concessionario non potrei per verità dichiararmi soddisfatto per nulla, perchè non trovo che le risposte del Ministro sieno punto appaganti: tuttavia io non insisterò, perchè mi basta di avere ottenuto il mio scopo, che cioè la luce si faccia, che certi veli si sollevino, e che la pubblica opinione rimanga giudice inappellabile del dritto e del torto, del bene e del male.

Ciò detto mi permetterò di sottoporre al Senato un ordine del giorno che concepirei nei seguenti termini.

« Il Senato, udite le spiegazioni del Ministro dei Lavori Pubblici e confidando che si darà opera con la maggiore energia all'attivazione dei lavori ferroviarii nelle provincie meridionali, passa all'ordine del giorno »

Presidente. Il Senatore Vacca propone il seguente ordine del giorno. (Vedi sopra.)

Ministro dei Lavori Pubblici. Spero che l'onorevole Senatore Vacca vorrà modificare alquanto il suo

ordine del giorno affinché sia conseguente ai complimenti che si è compiaciuto di farmi.

Egli ha dichiarato di riconoscere che il Ministero aveva pur fatto qualche cosa per le strade ferrate; se egli dice, che il Ministero *continuerà a dar opera*, allora scetterei.

Senatore **Vacca**. Acconsento acchè si dica *continuerà a dare opera*.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno quale risulta dietro la modificazione chiesta dal signor Ministro ed acconsentita dal proponente Senatore Vacca.

« Il Senato, udite le spiegazioni del Ministro dei Lavori Pubblici, e confidando che questi continuerà a dare opera colla maggiore energia per l'attivazione dei lavori ferroviarii nelle provincie meridionali, passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato.)

Se non si chiede ulteriormente la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'ora essendo già alquanto avanzata, credo che il Senato probabilmente non vorrà entrare in discussione sul progetto di legge che è portato per il primo all'ordine del giorno; quindi io propongo al Senato di riunirsi dopo domani lunedì alle ore due in adunanza pubblica per la discussione dei progetti di legge messi all'ordine del giorno oggi, cioè:

1. Quello per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina nello stato maggiore della marina;

2. Quello relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5).

LXXXII.

TORNATA DEL 29 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Annunzio della morte del Senatore Falqui-Pes* — *Discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Discorso del Senatore Siotto-Pintor contro il progetto* — *Risposta del Senatore Farina (Relatore)* — *Chiusura della discussione generale* — *Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Osservazioni al riguardo del Senatore Farina* — *Approvazione dell'articolo primo dello statuto annesso al progetto di legge* — *Considerazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio sull'aggiunta all'art. 2 del detto statuto proposta dall'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del Senatore Farina a sostegno della medesima* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, della Marina, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Camera dei Deputati, di n. 300 copie del secondo volume dei *Discorsi del conte di Cavour*.

Il Sindaco di Napoli, a nome del Consiglio direttivo degli Asili infantili di quella città, di alcuni esemplari del *Rendiconto della gestione del 1863 degli Asili medesimi*.

Il ragioniere Angelo Dell'Acqua, d'una copia dell'*Annuario statistico del Regno d'Italia pel 1863-64 da esso compilato*.

Il signor T. C. Fara, regio Ispettore provinciale, di alcune copie d'una sua *Relazione sullo stato dell'istruzione primaria della provincia di Napoli*.

Signori Senatori,

Abbiamo da deplorare la perdita di un altro Senatore nella persona del signor barone Bernardo Falqui-Pes, la cui morte ci venne annunziata con dispiacimento dal signor Prefetto di Cagliari in data di ieri.

Il barone Falqui-Pes aveva appartenuto per cinque legislature alla Camera dei deputati, poi da poco tempo entrato in Senato, non fece in Torino se non brevi dimore, onde noi non potemmo appieno apprezzarne le qualità distinte. Bensì sappiamo com'egli fosse stato degno membro di quell'ateneo e di quel foro Cagliaritano, così giustamente stimato per l'altezza degli studi e per l'attaccamento ai propri doveri.

E ben si può dire che in nessuna parte d'Italia più che nell'isola di Sardegna si coltivarono quegli studi del diritto romano, che sono il pane dei forti nella milizia togata, come si deve rammentare che fra i pro-

gressi legislativi in Italia nella prima metà di questo secolo dovrà sempre annoverarsi il Codice delle leggi civili e criminali del 16 di gennaio 1827.

E a noi rimane il dolore di vederci ora privati di uno tra i degni rappresentanti di quegli studi e di quelle illustrazioni.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

(Vedi Atti del Senato N. 62).

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina di prima classe nello stato maggiore generale della R. Marina; ma siccome il Senato non ha ancora raggiunto il numero legale, che oggi, attesa la morte del nostro collega Senatore Falqui-Pes, dovrebbe essere di 81, così sarebbe opportuno rimandare la discussione di questo progetto ad un'altra seduta ed intraprendere invece sin d'ora la discussione generale del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia.

Se non c'è osservazione in contrario riterrò il Senato per assente a questa inversione dell'ordine del giorno riservandomi di proporre la discussione del progetto di legge di cui ho dato la indicazione, non che di alcuni altri che parmi presentino minor difficoltà di discussione, alloraquando ne verrà l'opportunità, anche durante il corso della discussione del progetto di legge sopra la Banca d'Italia.

Questo progetto essendo alquanto esteso nel numero degli articoli, suppongo che il Senato vorrà, secondo il praticato in consimili casi, dispensare il Presidente dal darne lettura.

Prego i signori Commissari a volersi recate al loro banco.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Ritiene il Senato che il signor Senatore Di Salmour, il quale fa parte dell'Ufficio Centrale, trovandosi in cattivo stato di salute, e temendo perciò di non potere seguire un corso un po' prolungato di discussioni, quale si può prevedere che si abbia questo progetto di legge, ha domandato un congedo, che il Senato gli ha concesso, conseguentemente la sua assenza dal banco delle Commissioni rimane giustificata.

La discussione generale è aperta; la parola spetta al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori, vi ha un proverbio spagnuolo (e certo sono che ognuno di voi ha qualche volta udito a ripetere), che, recato alla libera nel nostro volgare sermone, viene a dire presso a poco così: Uomo il quale si attinga fermamente ai sommi veri della scienza, se pure in quella scienza dottissimo non sia, non potrà essere convinto di errore.

Stretto adunque ai principii, io mi progongo oggi di

fare un po' di censura alla legge di ordinamento della Banca italiana, e se di errore sarò redarguito, allora soltanto dirò mentitore il proverbio della più sentenziosa nazione della terra.

Signori. Vi ha una lotta viva, continua, incessante, quasi direi irreconciliabile tra i principii ed i fatti, tra la teoria e la pratica, tra la scienza e l'arte.

Io censuro innanzi tutto la Banca perchè unica. La scienza dice: il Governo non può, il Governo non dee fissare il numero degli istituti di industria e di commercio. E invero a chi di noi non parrebbe assurda una legge che fissasse nello Stato il numero, poniamo delle fabbriche di ferro o di carta, di sete o di panni o di cotone?

Io so bene ciò che si risponde a questo obbietto. Ma la scienza soggiunge che il numero delle banche non può essere determinato a priori. Questo dice la scienza: e l'arte che dice? Sia, dice, unica la Banca; e la Banca fu fatta, almeno nel concetto di quelli che la immaginavano. E vediamo per quale serie di sofismi riescano a questa conclusione, per quale gradazione di argomentazioni e di ragionamenti l'arte intende a distruggere la scienza.

Si incomincia per dire: il tipo unico di biglietto inspira fiducia maggiore.

Sproposito, risponde la scienza. Voi supponete che i biglietti di Banca sieno moneta e volete la moneta fittizia pareggiare alla reale. Ma ogni servitore della Banca sa che i biglietti di banca non sono altrimenti moneta, sibbene semplici obbligazioni commerciali; ogni figlio di donna sa che gli istituti locali ispirano fiducia maggiore.

Insistono: la Banca unica agevola i cambi. Questo non si nega; ma la scienza replica: è nell'interesse degli azionisti delle varie Banche di stringer patto, di riconoscere, di accettare, di convertire reciprocamente i propri biglietti.

Aggiungono ancora: l'unica Banca vi dà l'uniformità dello sconto. Bravi, risponde la scienza. Per ottenere l'uniformità dello sconto voi soffocate nelle fasce la concorrenza, che sola può tenerlo nelle giuste sue proporzioni, sola può ridurlo al minimo tasso possibile. Quasi che sieno uomini che non curino i proprii interessi gli azionisti della Banca. Figuratevi! Gli azionisti della Banca di Parigi nel 1846 lucravano il 16 0/0. E non si contentavano del 16 0/0 quella discretissima gente!

Si mette innanzi il pericolo delle scosse. La scienza risponde colla storia bancaria; essa vi ricorda la crisi inglese del 1825-26; i 1200 fallimenti di Parigi dal 1° di agosto al 31 luglio del 1847, nulla ostando i 50 milioni inviati alla banca da Nicolò imperatore delle Russie; essa rammenta infine la prospera libertà delle banche di Scozia e di America, dove alcuni Stati sono, nei quali vi ha una banca per ogni due mila abitanti. Risponde per di più colla ragione. E per fermo, più grave è il pericolo delle scosse, quando unica sia la Banca, dappoichè, cadendo essa, tutto si può dire fi-

no; laddove quando due o più sieno le banche, se l'una di esse intristisce e muore, l'altra vive e sopravvive.

Notano che la Banca unica è la produzione in grande. Tre volte bravo! io dico. Patrocinate adunque i latifondi. E che è inverò la Banca unica, se un latifondo non è? Su via, sguainate la spada per ogni maniera di privilegi industriali e commerciali.

Vinti così nel campo delle teorie, si fanno siepe degli argomenti pratici, ed esclamano: non vedete? l'Italia non ha raggiunta ancora la sua unità, non ha tradizioni, non ha interessi comuni.

Francamente, o Signori, se questo non è strazio di logica io non so veramente che sia. Imperciocchè appunto perchè l'Italia non ha raggiunta ancora la perfetta sua unità, appunto perchè non sono in essa tradizioni nè interessi comuni, voi non potete, voi non dovete volere la Banca unica. E che, vogliamo noi fare una Banca per forza? adoperare violenza in ciò che più sfugge alla violenza, il danaro? E quando poi? Quando non avete ancora quella capitale naturale dell'Italia in cui convergono i desideri, gli interessi e le aspirazioni di tutti i popoli italiani! Di una capitale provvisoria, qualunque essa sia, vogliamo noi fare un centro della moneta, una Parigi, noi?

Pochi nell'Italia i capitali, timidi; difficili molte Banche.

Questo ancora ci dicono. Ma la scienza risponde: le Banche necessarie, necessariamente saranno. Imperciocchè ella è cosa da tutti risaputa che se il lavoro cerca il danaro, i capitali cercano l'impiego.

Osservano per ultimo che la Banca unica è un forte ausiliario del Governo: ci danno cioè ragione di essere quello che è piuttosto ragione di non essere. La scienza afferma mostruoso il patto di alleanza fra le Banche ed il Governo. L'arte il chiama faustissimo ed avventuroso per ogni verso. Al punto in cui è nel secolo diciannovesimo la scienza economica, io non istimo che si debba dire al Senato da qual lato stia la ragione.

Io censuro in secondo luogo la Banca perchè nuova. Io non saprei commendare colui il quale lasciasse morire due uomini maturi per dar vita ad un lattante. E noi siamo nel caso. Vivevano di vita forte e vigorosa le Banche Nazionale e Toscana; la Toscana principalmente iniziata col motuproprio del 1816. Perchè adunque, dico io, perchè vorremmo noi spegnerle per dar vita ad un essere novello, nel quale, lo dico colla più piena convinzione, almeno per tempo più o meno lungo non potranno gli Italiani egualmente confidare?

Io censuro la legge sulla Banca perchè predetermina un capitale fisso, invariabile.

Il capitale della Banca sia cento milioni. Perchè 100 milioni? È forse cosa arbitraria il capitale? Se poco, sarà insufficiente allo scopo, se troppo, sarà un ristagno di capitali, moneta sprecata. E nondimeno la legge non soltanto determina il capitale della Banca, ma

fissa fin d'oggi il giorno in cui la seconda rata si dovrà dagli azionisti versare.

Censuro la legge perchè determina una proporzione fissa e immutabile tra l'emissione dei biglietti ed il capitale realmente versato.

La scienza dice: questa proporzione non è nella natura: la proporzione della emissione dei biglietti col capitale versato dipende esclusivamente dalle condizioni del commercio, dalla fiducia dei popoli, dallo stato sociale. Il concetto più logico sarebbe in verità quello che trovo scritto nel Manifesto del Consiglio superiore della Banca toscana, del 7 ultimo passato novembre; che cioè prima che altri presti cento milioni, bisogna cominciare ad averli. È vero che gli azionisti guadagnerebbero meno, ma più sicura fuor di modo sarebbe l'esistenza della Banca.

E l'arte che dice? La proporzione del capitale colla emissione dei biglietti dee essere del triplo, tutto al più del quintuplo: l'esperienza lo ha dimostrato.

Signori, per quel poco che so mi pare che l'esperienza, ci ha mostrato un bel nulla; conciossiachè noi vedemmo Banche fortissime in mezzo alle loro più belle proporzioni non troppo bellamente fallire.

Censuro la legge perchè restringe le operazioni della Banca. Vietale, a cagion d'esempio, prestare sopra il deposito delle sete.

Io ammetto, e nessuno può disconoscere, che la prestanza sopra depositi è cosa estranea alle operazioni normali di una Banca di sconto e di circolazione.

Ma posto che ci richiavano ogni tratto alla esperienza, io domanderò quale fu mai danno che abbia risentito la Banca dall'aver fatte prestanze sopra depositi di sete, di quello cioè che ci ha di più sicuro, di quello che è, una delle principali industrie, l'una delle rendite primissime della nazione?

Oh bella! il Governo viene a fare da pedagogo e insegnare agli interessati gli interessi loro!

Censuro la Banca perchè l'organamento mi pare, se non del tutto, certo in qualche sua parte sbagliato.

Non è sistema unitario, non è sistema regionale, non è accentramento, non è discentramento: è un non so che di misto, ci ha di tutto, ci ha il visino di una bellissima femmina appiccicato al corpo di un cavallo, è come dire un centauro, una sfinge, un'arpa, una sirena.

Il concetto generale mi sembra essere questo; anarchia da una parte, schiavitù dall'altra; anarchia delle sedi rispetto al Consiglio superiore centrale, schiavitù delle succursali rispetto alle sedi.

Censuro la Banca per la soverchia ingerenza governativa. Un governatore e due vice-governatori. Perchè due?

Non vi pare che uno dovrebbe poter bastare?

Centomila lire di stipendio.

Una delle due: o il governatore e i vice-governatori sono ufficiali della Banca, o sono ufficiali del Governo.

Se del Governo, oltre che si farebbe una troppo ingenua confessione che la Banca è macchina governativa, or come e perchè darassi a costoro una più larga retribuzione di quella che si dia ai capi supremi dell'esercito, vo' dire ai generali di compartimento, al primo presidente della Cassazione, ai Ministri della Corona, i quali tutti sono pure i più alti ufficiali dello Stato?

Che se poi il governatore ed i vice-governatori sono, come veramente sono, ufficiali della Banca, da quando in qua il Governo determina la somma dello stipendio di ufficiali non suoi?

Ma insomma il Governo nomina l'amministratore di cosa non sua. Incomincia a farsi sposo della Banca il Governo. Signori, un altissimo ingegno chiamò Dio il grande celibentario. Vorrei che potesse altrettanto dirsi di ogni Governo.

Ovvero vuole egli torre sposa degna di sé? Una ve n'ha bellissima dalla quale non sarà mai tradito, perchè non tradi mai nessuno; sposi il Governo la libertà in tutto e per tutti.

Ma sembrami invece che il Governo e la Banca vogliono presso a poco essere *duo in carne una*.

La Banca ha l'obbligo di mutuare 40 milioni a richiesta del Governo sopra deposito di Buoni del Tesoro, ed in ricambio il Governo le accorda una ricca eredità di privilegi, e già ci si lascia travedere che d'ora in ora potrà la Banca essere chiamata a prendere il servizio delle zecche, l'esercizio delle tesorerie.

Così, o Signori, la Banca è il Governo, il Governo è la Banca; la politica è l'economia, l'economia è la politica: la Banca in partiti; dal terreno dei freddi calcoli potrà l'un giorno o l'altro scendere armata di tutto punto nell'ardente arena politica, e avrà interesse talora di sollevare un Ministero e di mantenerlo, tale altro di mandarlo colle gambe in aria.

Un passo innanzi, o Signori, e noi faremo della Banca una sezione del Ministero di Agricoltura e di Commercio, o se più vi piace delle Finanze.

Sistema fulminato dall'egregio Senatore Giulio cui compiange tuttavia l'Italia, e voi ricordate certamente come dinanzi a quella dotta, frolla, impassibile resistenza s'infrangesse persino la ferrea volontà di Camillo conte di Cavour.

Io tremo, o Signori, allorchè vedo un Governo fare all'amore colle Banche. Imperocchè gli innamoramenti del Governo colle Banche, sono una minaccia più o meno esplicita del corso forzato. Cosa singolare! Cessa dai pagamenti un negoziante o lo si dichiara fallito; cessa la Banca e viene tosto in aiuto il Governo, ed eleva i biglietti a carta monetata col corso forzoso. Si fa peggio di quello si facesse quel Re Filippo cui la storia diede per antonomasia il titolo di bello, e che io vorrei chiamare l'imbroglione. (Ilarità.) Che ne seguita, o Signori? Fallisce il Governo e fallisce la Banca: fallisce la Banca e il Governo ha già fallito!

In un paese dove pochi sono i capitali, molte e

svariate sono le produzioni, io stimerei meglio fatto lo incoraggiare la istituzione dei Fratelli Mæzel di Parigi, migliorata dal signor Bernard di Marsiglia, e suscettiva ancora di molti miglioramenti, intendo le Banche di scambio ossia di permutazione. Altro che credito mobiliare, o Signori! Vero giuoco, a parer mio, di borsa, bel trovato per ammassare comodamente i milioni sonanti con milioni che niente affatto suonano; superba invenzione, per dare questo agnello che si chiama Italia in bocca al lupo che si chiama...!

E tornando al governatore, badate alla ragione che ci dà il Governo riservandosi il diritto di nominarlo.

Voi la troverete a pagina 21 della relazione.

Presidente. Dell'Ufficio Centrale?

Senatore Stotto-Pintor. No, del Governo:

« Ma appunto perchè il Governatore è chiamato ad eseguire le deliberazioni del Consiglio non deve esserne dipendente per la sua nomina, pei suoi emolumenti e per la sua conservazione in ufficio. »

Affrettiamoci adunque ad abolire lo Statuto. Perchè gli ufficiali dello Stato, compresa la indipendente magistratura, sono al più certo ufficiali del potere esecutivo, eglino non dovranno d'ora in poi essere nominati dal Re!

Io dico che ufficio del Governo è tutelare la fede pubblica. Nomini un Commissario o due che sorvegliino le operazioni della Banca. Questo è il suo diritto. Non può avere, non ha altro diritto.

In sostanza, o Signori, è o non è principio la libera concorrenza? Senza dubbio è. E noi facciamo violenza ai capitalisti traendoli ad una società forzata, e noi facciamo violenza ai popoli imponendo ad essi la fiducia. La fiducia si ispira, non si comanda.

Ingiusti colla Banca, le chiediamo favori onerosi, infedeli colla scienza, le concediamo odiosi privilegi!

E in vista di tutto questo, o Signori, si è tentati di domandare: vi ha o non vi ha una scienza economica?

Quali sono le regole, quali le eccezioni? Sovrastano le regole alle eccezioni, ovvero le eccezioni alle regole soprastano? O non è questa la guerra perpetua dell'Obbes, la guerra de' principii e de' fatti, della teoria e della pratica, dell'arte e della scienza?

Io non saprei invero che rispondere a tutte queste affollate interrogazioni. Ben so che il progresso dell'umanità sta nel far sì che sieno poco a poco superati gli ostacoli che frappongono indugio al trionfo pienissimo della scienza.

E quali sono gli ostacoli, o Signori? Gli ostacoli sono le eccezioni. I principii sono invece la scienza assoluta, quella che meglio ci avvicina al supremo pensiero di Dio.

Questo, o Signori, è il progresso, questo è l'avvenire dell'umanità: e ritenete per fermo che certi principii i quali gli empirici d'oggi qualificano per sogni, per

astrazioni, per metafisicherie, saranno il catechismo dei secoli venturi.

Per ora, o Signori, gli ordinamenti della nostra Banca potranno molto bene piacere, ne sono certo, anche al signor Thiers: e voi sapete che dove sia quell'uomo valentissimo di Stato, ivi stanno di casa il monopolio e il privilegio.

Signori, voi ben scorgete come questo mio discorso non sia propriamente una confutazione, sì soltanto un indice o un programma di confutazione. Nè io vo' andare più in là, avvegnachè se ho potuto addottrinarmi nelle discipline economiche, per quanto il consentiva la tenuità dell'ingegno mio, il tempo mi mancò e l'occasione di addestrarmi nella pratica degli affari.

Lascio adunque volentieri il campo agli uomini più competenti. Ho lette e meditate intorno al subbietto della Banca italiana scritture assai; nelle quali mi è paruto di vedere, con molto mio rincrescimento, disillata a quando a quando una goccia di irroso e mal dissimulato veleno. Crederei di essere irriverente verso la maestà del Senato se non mi tenessi certo che la discussione di che si tratta potrà incominciare, progredire o raggiungere il suo termine senza la punta della ironia, senza gli strali di risentite espressioni, senza l'amarrezza de' sarcasmi.

In quanto a me dichiaro che sono pronto di accettare qualsiasi modificazione intorno alle parti secondarie della legge, pronto a transigere ogni volta che l'arte non esorbiti dall'ufficio suo, che è quello di temperare l'indossabilità dei principii della scienza, senza però distruggerla.

E frattanto, prima che io segga imploro fin d'ora la cortesia dell'esimio nostro Presidente, acciò voglia serbarmi il diritto della parola sopra l'articolo ventesimo quinto dove farò una proposta per un grave interesse della dolcissima patria mia.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Non è mia intenzione rispondere lungamente alle cose dette dall'onorevole preopinante.

La questione fra la molteplicità e l'unità delle banche, fra la libertà, e non dirò il privilegio, ma qualche cosa che si avvicina ad esso, del sistema che noi propugniamo, è questione antica della quale le ragioni che militano da una parte e dall'altra sono state dette e sviluppate ampiamente.

A vero dire essa pare a' miei occhi pressochè estranea alla vera questione che si presenta avanti al Senato.

Signori, nè il Ministero, nè l'Ufficio Centrale hanno proposta l'esistenza di una Banca sola privilegiata.

E dacchè l'onorevole preopinante citava l'esempio di calzalai, io dico che in Italia chi vuol fare il banchiere è pienamente padrone di farlo; che in questa legge non vi ha ostacolo alcuno.

Ma qui l'onorevole preopinante confuse due cose affatto diverse, pretendendo di distinguere i dettati della

scienza dai dettati, a suo dire, dell'arte, e cadde perciò in un errore gravissimo, quello cioè di confondere le operazioni generali e molteplici di una Banca con la emissione del segno monetario.

Ora queste sono operazioni diversissime, e pare che la distinzione che io pongo avanti in questo momento sia quella che precisamente prevale anche presso i sostenitori della libertà delle Banche.

Io citerò ad esempio un sommo economista, che è Michel Chevalier, il quale appunto recentemente in sua scrittura relativa alla libertà delle Banche, dopo avere propugnato la libertà delle medesime, sostiene pure quello che sosteniamo noi, circa la necessità di un segno monetario unico.

Che questo sia veramente il tema della discussione attuale; che questo sia il principio propugnato dall'Ufficio Centrale, ne fanno fede le seguenti parole che noi abbiamo riportato da una scrittura del signor Leon Faucher, alla pagina quarta della relazione, ove dopo avere sostenuta la libertà delle Banche, si formola la proposizione seguente:

« Ma la concorrenza nell'emissione del segno monetario non fa che annullare o deprezzare la potenza di questo valore. »

L'onorevole preopinante rimandava a' fattorini delle Banche per sentire se non sia bene che ci sia libertà delle Banche; e sostenendo l'assunto dell'Ufficio Centrale io intraprenderò una dimostrazione facilissima e che da ognuno può venire apprezzata.

Prendete tutti gli uomini non molto versati nel commercio (e nel nostro paese sono l'immensa maggioranza), presentate loro contemporaneamente dieri o dodici biglietti di Banco diverse: avanti di accettarli guardano or l'uno, or l'altro, dubbiosi ed incerti sulla solidità delle istituzioni che li hanno emessi, e quindi per il dubbio che provano sulla garanzia e solvibilità delle medesime, finiscono per rigettarli tutti; questa è la conseguenza naturale e necessaria della molteplicità dei segni monetari.

E qui io prego il Senato a non confondere queste due cose che sono fra loro divorisime, cioè la libertà delle Banche e la libertà di emettere dei biglietti di circolazione fiduciaria, i quali nella generale circolazione monetaria dello Stato rimpiazzano il danaro, e ne tengono le veci. Perchè questi segni monetari possano veramente ispirare fiducia, è necessario che tutto il pubblico sappia che il Governo si assicura che questi segni sono veramente degni della pubblica fede, e ciò nel modo stesso col quale imprime un marchio alla moneta metallica, perchè tutti coloro a' quali questa moneta vien presentata possano essere certi che essa contiene veramente quel valore reale che è determinato dalla legge colla quale il *fino* della stessa moneta è stato determinato.

A questo riguardo io quindi credo che le obiezioni che da molti si fanno in genere, o che sono state presentate in questo recinto relativamente alla legge at-

tuale, considerandola come una legge che vincola la libertà delle Banche, sono tutt'affatto destituite di fondamento, mentre la legge attuale non tende che a costituire l'unità del segno monetario, che nella circolazione deve sostituirsi il biglietto al denaro contante ed al numerario.

Del resto, l'onorevole preopinante ha portato avanti la libertà assoluta delle Banche, ed ha citato l'esempio dell'America e della Scozia. Ebbene! io posso dire che, precisamente riferendosi all'America, Michel Chevalier dice, che il trovato che pare che possa un giorno prevalere nell'opinione generale sarà quello di stabilire l'unità del segno monetario, lasciando del resto alle Banche tutta la libertà nel rimanente di operare a loro piacimento.

Lo stesso si dica del sistema della Scozia. In un recente numero dell'*Economist inglese*, vi è precisamente un articolo il quale anche là tende a far sì che vi sia un'unità di segno monetario, perchè anche là la soverchia molteplicità dei segni monetari ingenera, in coloro ai quali sono presentati biglietti, tale un'incertezza se il biglietto sia buono o no, se sia solvibile o no l'istituzione che lo ha rilasciato, che chi riceve il biglietto, piuttosto che correre un rischio circa a qualche Banca di cui non conosce la solidità, finisce per rifiutare il biglietto medesimo.

Per conseguenza vede il preopinante che sebbene egli abbia relegato coloro che sostengono la tesi dell'Ufficio Centrale e del Ministero fra i semplici poveri artisti, pare tuttavia che i maestri della scienza trovino precisamente quello che noi sosteniamo e lo diano come l'ultimo od almeno il più recente dettato della scienza medesima.

Del resto io mi consolo, Signori, dal momento che noi poveri artisti ci troviamo nella buona compagnia di Adamo Smith, per citare il papà degli economisti, e inoltre di Tooke, Ricardo, Stuart-Mill, Robert Peel, Pellegrino Rossi, Sue, Thiers, Faucher, Frère Orban, Cavour, Molowski e di non so quanti altri. Nella nostra povera arte ci troviamo appoggiati da tanti scienziati in questa materia che davvero non so se l'arte stia dalla parte nostra o da quella del preopinante.

L'onorevole preopinante disse inoltre che noi vogliamo stabilire una società violenta.

Ma perchè in questa asserzione vi fosse alcun che di vero, bisognerebbe che noi volessimo imporre la Banca.

Ora noi ci guardiamo ben bene dal suggerire a chicchessia che non ne abbia voglia di andare alla Banca a scontare le sue cambiali, o cercare anticipazioni su depositi; ci guardiamo ben bene dall'obbligare nessuno a comperare le azioni della medesima se non ha voglia di farlo.

Come diamine dunque si vuol dire che noi imponiamo violentemente questa associazione?

Il Governo così dice: Io credo di avere un vantaggio nello stabilire l'unità del segno monetario; credo che

sia un vantaggio generale per facilitare le contrattazioni commerciali in tutto lo Stato, per facilitare il movimento del numerario che mi occorre; perciò al Governo preme che vi sia una Banca unica; quindi intendo determinare le condizioni perchè questa Banca possa veramente meritare la fiducia di tutti i cittadini ed anche la mia perchè conto di servirmene per il movimento dei fondi di cui abbisogno.

Ma con ciò non impone il Governo a nessuno di servirsi della Banca; se qualcheduno non vorrà servirsi è padrone. Se vorrà scegliere per le sue operazioni altre società è più che padrone.

Dunque dov'è questa violenza della quale è venuto parlando l'onorevole preopinante?

Ma, soggiungeva il preopinante, in questa Banca tutti gli Italiani non potranno avere eguale fiducia. Distinguiamo, l'aver, dal potere avere fiducia; io credo che quando una Banca stabilita sulla base colla quale si è voluto stabilirla nella legge presente, possa meritare la fiducia di tutti. Ma distinguiamo ancora. Con questo non voglio dire che tutti i cittadini dello Stato provino questa fiducia; con questo non voglio dire che sia già sorta la confidenza nella circolazione che si dice fiduciaria, nella circolazione di carta.

La fiducia non viene che col tempo, e non è che quando vi è una congerie di fatti che accertino, che con questa carta si costituisce una vera surrogazione del denaro, mercè la quale ogni portatore di biglietto può convertire questa carta in danaro sonante ogni qualvolta lo voglia; non è che quando un gran numero di fatti diffusi e conosciuti fra la popolazione abbiano ingenerato in essa la confidenza e la fiducia nel biglietto, che lo stesso rimane in circolazione.

E posto che tratto questo punto, voglio dire alcun che al riguardo anche di una certa obiezione affatto destituita di fondamento, messa avanti in un libello da chi credette di combattere il progetto dell'Ufficio Centrale. Esso nega quello che veramente nessun fattorino di Banca oserebbe negare, ed è che le operazioni di una Banca di circolazione siano necessariamente proporzionate al credito dei suoi biglietti.

Questa è una cosa tanto evidente che può sembrare superfluo il darne dimostrazione; siccome però essa viene rievocata in dubbio, permettete che la dimostri.

Io suppongo che vi sia la sede della Banca A, per esempio, che abbia bisogno di due milioni alla settimana, per far fronte agli sconti ed anticipazioni che si presentano e sono richiesti all'Amministrazione della medesima, calcolando che le cambiali che si presentano allo sconto siano tutte a data di tre mesi (prendo de' termini certi per poter rendere la mia dimostrazione matematica).

Il Direttore della Banca che voglia provvedere a questa sede, calcolando che ogni settimana abbia bisogno di 2 milioni per far fronte allo sconto ed alle anticipazioni che vengono richieste, potrà fornire questa Banca di 16 milioni di biglietti, di 8 milioni di nume-

rario e di un milione di più in numerario perchè resti sempre un fondo nella cassa.

Se il biglietto resta in circolazione, quelli che si presentano nella prima settimana, portano via due milioni di biglietti, e sta bene; quelli che si provvedono nella seconda settimana, portano nuovamente via due milioni di biglietti; quelli che si provvedono nella terza, portano via due milioni che fanno sei, e quelli che si provvedono nella quarta settimana portano via altri due milioni di biglietti; se il biglietto sta in circolazione abbiamo otto milioni di biglietti che sono in circolazione; e viceversa abbiamo in cassa otto milioni di numerario per cambiare questi biglietti all'evenienza che vogliono i portatori di essi cambiarli, e più altri otto milioni di biglietti per fare fronte agli sconti ed alle anticipazioni del mese successivo.

Ma se il biglietto non sta in circolazione, e quelli che ricevono i due primi milioni di biglietti li prendono alla cassa generale e tosto vanno alla cassa del cambio e richiedono subito due milioni di denaro suonante; se alla seconda settimana succede nuovamente lo stesso e così pure alla terza ed alla quarta settimana è evidente che dopo la quarta settimana la Banca non può più funzionare perchè non ha più riserva metallica colla quale far fronte al cambio dei biglietti che dovrebbe accettare per proseguire le sue operazioni.

Mi pare che questa cosa sia tanto evidente che il contestarla veramente non abbia senso. Dunque se io amministratore della Banca, che ho 25 milioni in cassa, ne ho 16 di biglietti e 9 di denaro e posso far fronte a tutti i tre mesi di domande dando sempre soddisfazione a quelli che richiedono sconti e anticipazioni, perchè con 24 milioni nei tre mesi ho da farvi fronte a due milioni per settimana, se alla fine del primo mese tutto il mio numerario mi è stato portato via perchè il biglietto non sta in circolazione, evidentemente alla fine del primo mese, io con i miei 24 milioni non posso andare avanti perchè il biglietto non stando in circolazione, la mia riserva metallica è al primo mese esaurita.

Io non so se sarò riuscito a spiegarvi in modo da fare intendere al Senato le mie idee, perchè vi sono cose evidentissime che alle volte sono più difficili a dimostrarsi che le più astruse; mi pare però che questa dimostrazione tocchi l'ultimo segno dell'evidenza.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor andava dicendo che per far un prestito bisogna avere il capitale, e non vi è dubbio; ma e chi ha mai detto che si vogliono fare dei prestiti senza capitale? Nessuno; io non so come quest'idea possa nascere e come si possa dire che le banche ciò facciano. Le banche da noi patrocinate fanno sempre prestiti per il loro capitale ed è sempre per il loro capitale anche quando emettono biglietti per una somma maggiore di esso, perchè nella cassa hanno il rappresentante, il corrispettivo della loro eccedente emissione.

Cosa si dà contro al danaro o contro ai biglietti che

si riceve da una Banca? Si danno dei valori, si danno delle cambiali, si fanno dei depositi sui quali si ricevono anticipazioni; dunque il valore c'è, dunque il capitale c'è. Esso è sotto un'altra forma, ma il capitale c'è; e siccome alla fine dei tre mesi si sa che questi valori devono essere restituiti, quindi si sa che alla fine dei tre mesi si è certi che rientrerà nuovamente il capitale in cassa. Dunque il capitale c'è; e il dire che le banche fanno delle funzioni senza capitale è cosa che non ha fondamento alcuno.

Ma, Dio buono, se le cose stessero in questi termini la Banca d'Inghilterra non potrebbe funzionare: tutti sanno che il suo capitale originario fu preso dal Governo; eppure essa funziona, eppure nessuno ha mai detto che le operazioni che si fanno colla Banca stessa non siano garantite, che essa operi senza capitale; appunto perchè tutte le volte che essa dà un valore ne riceve un altro in cambio, ed anzi ne riceve uno alquanto maggiore perchè è compenetrato in esso anche l'interesse che scadrà fra tre mesi o prima, ed alla scadenza dell'effetto. Dunque questa obiezione non ha fondamento alcuno.

L'onorevole preopinante disse di più: voi stabilite qui una retribuzione enorme agli impiegati nominati dal Governo. Ma, Dio mio, qui noi non stabiliamo niente in proposito; stabiliamo la somma che la Banca deve pagare al Governo; ma non abbiamo detto con questo che delle 100 mila lire che debba pagare, 50 mila si debbono dare al governatore, e 25 mila a ciascuno dei vice-governatori. Anzi prego l'onorevole Siotto-Pintor di badare che nel progetto dell'Ufficio Centrale vi è che vi devono essere dei sorvegliatori speciali, degli ispettori che debbono andare a verificare almeno una volta all'anno se tutte le contabilità delle sedi e delle succursali siano o non tenute a dovere, che devono visitarne i portafogli, che devono visitarne i locali, che debbono fare, insomma, tutte quelle verificazioni d'ispezione che sono necessarie per accertarsi che le cose vanno bene non solamente nel centro, come pare che lo creda l'onorevole preopinante, ma anche in tutte le ramificazioni della Banca, e che questi ispettori debbono pagarsi colle lire 100 mila.

E qui mi si permetta un'osservazione; il concentrare tutta la sorveglianza nel solo centro era, a nostro credere, un errore del progetto governativo; noi invece l'abbiamo diffusa in tutte le ramificazioni in due modi: primo, creando questi ispettori che vadano a fare le visite almeno una volta all'anno, e si è detto appositamente così per non escludere che possano andarvi dieci volte in un anno, e qualunque volta l'amministrazione superiore della Banca lo creda opportuno e necessario; secondo, dicendo che la nomina dei direttori delle sedi succursali debba dipendere dall'amministrazione centrale, e questo perchè? Appunto per procurare di estendere la vigilanza governativa a tutti i rami dell'istituzione; cosa questa sommamente necessaria.

Infatti, cosa compromette principalmente la solidità d'una Banca?

Sono le cattive operazioni che si facciano non tanto sulle anticipazioni, nelle quali le cattive operazioni sono meno probabili, quanto essenzialmente sugli sconti, nei quali vi ha un'immensa latitudine, e tale che anche le operazioni di una sola sede possono compromettere la solidità di tutta la istituzione. Di qui abbiamo dedotto la necessità che il Governo sorvegli non solo le operazioni del centro, ma ben anche quelle di tutte le ramificazioni della Banca stessa, tanto più poi quando, come nel nostro Regno, sonvi ramificazioni, la cui importanza supera talvolta per se stessa, e considerata astrattamente, quella del centro, come sarebbe, per esempio, la sede di Napoli, la quale per l'estensione del commercio di quella gran città, e per le sue grandi consumazioni, viene naturalmente a superare la consumazione ed il movimento commerciale, considerato astrattamente, del centro di Torino.

Ma a questo riguardo l'onorevole preopinante ci dice: a che vi volete andare ad immischiare a nominare i governatori? Nominare dei commissari governativi.

Ma, santo Dio, i commissari governativi possono avere un' certa influenza, ma bisogna, perchè l'abbiano davvero, estendere talmente le loro attribuzioni da creare un vero dualismo coi direttori, e ciò perchè, onde poter impedire le operazioni che comprometterebbero la solidità dell'istituzione, bisogna allora che le vedano prima che si effettuino, mentre invece ove così non fosse, se una Banca avesse imprudentemente scontato un milione di cambiali prive di firme solvibili, venendolo il commissario governativo a sapere, cosa ci avrebbe a fare? Ci potrebbe metter sopra la polvere, ma niente altro, perchè lo sconto sarebbe fatto.

Dunque ne verrebbe che si dovrebbe stabilire che i commissari fossero obbligati a controfirmare tutte le operazioni fatte dal direttore, e da ciò, oltre molti altri inconvenienti, ne verrebbe una specie di dualità d'azione, per cui è facile il vedere che complicazione si avrebbe, mentre il commissario o diventerebbe impotente ad impedire il male, o costituirebbe una duplicazione, per così dire, coi direttori medesimi.

Io convengo che vi sia nella gran latitudine delle attribuzioni, che si vogliono dare al Commissario, la possibilità di evitare molti inconvenienti, ma dico e ripeto che tali attribuzioni spinte a questo segno costituiscono una dualità colla azione del direttore, che in molti casi può riescire pregiudicevolissima.

L'onorevole Senatore Stotto-Pintor citò alcune banche, che fanno cambi in natura, il che ci condurrebbe forse alla primitiva semplicità di Adamo ed Eva, e poi ci disse che la libertà sarà il catechismo del secolo venturo.

Io, che sono troppo vecchio per pensare al secolo venturo, sento però di dover provvedere al secolo presente, ed anche siccome il progetto di legge si trova

in questi limiti credo che almeno per il secolo presente non avremo occasione di andare contro il catechismo...

Senatore **Stotto Pintor**. I principii....

Senatore **Farina, Relatore**.... del secolo venturo. Del resto, io credo, ripeto, che l'ultimo dettato della scienza consista nella libertà delle banche, ma coll'unità del segno monetario.

Ammetto in fine il desiderio dell'onorevole preopinante che la discussione si mantenga in termini non irosi.

Io credo che la redazione che sta dinnanzi al Senato fornisca una prova che per parte dell'Ufficio Centrale non vi è alcuna volontà di eccedere nella discussione i confini della massima quiete; se quindi questa osservazione è stata rivolta all'Ufficio Centrale od al suo relatore....

Senatore **Stotto-Pintor**. No, no, no.

Senatore **Farina, Relatore**.... mi pare che l'onorevole preopinante l'avrebbe potuta risparmiare. Se poi venne diretta a qualche scritto fuori di questo recinto, io non posso che far plauso all'osservazione emessa dall'onorevole preopinante medesimo.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola interrogherò il Senato per vedere se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi intenda che la discussione generale sia chiusa, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Ni occorre ora io primo luogo di dire che parmi che per l'ordine razionale della discussione si debba cominciare dalla discussione del progetto dello statuto della Banca d'Italia, perchè, siccome il primo articolo del progetto di legge è l'approvazione dello statuto, e le difficoltà vertono sulle disposizioni speciali dello statuto, credo che non si possa cominciare dal discutere il principio generale di approvazione senza prima discutere i vari capi che possono dar luogo a modificazione.

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio Centrale è pienamente d'accordo su questo che sia indispensabile discutere gli statuti; e credo che il signor Ministro sia pure di quest'avviso, perchè l'articolo primo riferendosi ad essi si andrebbe nell'ignoto.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Prendo la parola per rispondere all'interrogazione di cui mi onora il signor Presidente.

La legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato non è una legge come le altre; non è una legge che si vota indipendentemente da volontà estranee al Parlamento. Oltre l'interesse generale del commercio, dell'industria e l'interesse dello Stato, trovansi in presenza interessi gravi di privati azionisti.

La legge che fu presentata è una breve legge che approva un lungo statuto, il quale è una convenzione sottoscritta da interessati. La convenzione stabilisce la fusione tra due istituti di credito, la Banca Nazionale delle provincie superiori d'Italia e la Banca Toscana.

È noto al Senato ciò che ha preceduto la sottoscrizione di questa convenzione.

Per le ragioni che mi riservo di dire a suo tempo tale convenzione non poteva sottoporsi alla sanzione del Parlamento come semplice stipulazione della fusione delle due Banche. Bisognava ad un tempo promuovere un atto legislativo per regolarizzare la posizione attuale delle cose rispetto specialmente alla Banca Nazionale. Fu quindi il nostro proposito di ravvicinare i rappresentanti dell'una e dell'altra istituzione per ottenere da essi non solo che la fusione fosse concordata, ma anche che fosse coordinata al nuovo disegno di una Banca il cui statuto rispondesse alle condizioni dei tempi.

Naturalmente per i gravissimi interessi che sono implicati in questa istituzione il Governo non poteva starsi indifferente alle formule che si sarebbero adottate.

Con una discussione dunque tra il Ministero ed i rappresentanti delle Banche si arrivò alla conclusione di uno statuto che è quello che vede il Senato presentato davanti a sè.

Verò è che siccome si partiva da due posizioni molto differenti tra di loro, non era stato possibile ottenere un perfettissimo accordo sopra tutti i punti dello statuto che si doveva sottoscrivere. Pervenuti ad un certo punto in cui le differenze erano ridotte ai minimi termini, credetti bene chiamare intorno a me una Commissione di onorevolissime persone, colla quale si cercò, direi quasi in forma di arbitrato, di risolvere alcune ultime questioni. Ciò produsse che non rimasero perfettamente soddisfatti nè gli uni nè gli altri rappresentanti delle due istituzioni. La presentazione al Senato fu seguita da alcune raccomandazioni, le quali poi si tradussero in forma di petizione al Senato, perchè lo statuto che doveva essere esaminato dal Parlamento avesse certe altre concessioni che non si erano potute ottenere nella discussione col Ministero.

In altri termini, da alcuni degli interessati si diceva: avremmo desiderato anche al di là di quello che è stato concesso; preghiamo il Senato di tenerne conto nella sua discussione.

Dopo di ciò, nominato l'Ufficio Centrale, siccome non erano solamente queste raccomandazioni degli interessati che si presentavano al Senato, ma trattandosi di una Banca di questa importanza, essendoci molte ragioni di interesse pubblico che dovevano campeggiare, accadde quel che io ben m'attendevo; da una parte prestossi orecchio alle raccomandazioni fatte, dall'altra si meditò con criterio indipendente la qualità dello statuto che si presentava, e si andò in una serie di osservazioni per le quali la convenzione restava, direi così oltrepassata.

La convenzione si presenta adunque a questo momento al Senato regolarmente sottoscritta dalle parti, in modo che se il Senato l'approvasse, esse rimarrebbero obbligate, perchè, senza nessuna riserva, senza nessuna condizione hanno accettato lo statuto, quale lo

presentai al Senato. Se il Senato lo approvasse, ripeto, la cosa sarebbe finita. Ma il Senato si trova di avere innanzi lo statuto da una parte, dall'altra le raccomandazioni degli interessati, e da un'altra parte finalmente (ciò che più importa) le gravi osservazioni che l'Ufficio Centrale ha fatto in parte rispondendo ai desideri degli interessati, in parte mettendo innanzi delle ragioni d'interesse pubblico.

Sicchè io mi trovo in questa condizione: ho in mano una convenzione sottoscritta, che forma l'argomento della legge. Ho dall'altra parte delle osservazioni dell'Ufficio Centrale, le quali mi farebbero, per dir così, perder l'accordo. Non potrei infatti più dire di avere una convenzione firmata, laddove le osservazioni dell'Ufficio Centrale fossero approvate dal Senato. Sicchè il Senato potrebbe discutere ed approvare in tutto od in parte le modificazioni dell'Ufficio Centrale, ed allora non si potrebbe tuttavia dire di avere approvato la convenzione, giacchè sarebbe il progetto di una convenzione novella.

Aggiungo che dopo l'approvazione del Senato dovendosi passare a quella della Camera dei Deputati, potrebbero accadere altre modificazioni, ed allora la convenzione potrebbe trovarsi anche più compromessa.

Dico tutto questo per spiegare adesso al Senato quale ha dovuto essere la mia condotta rimpetto all'Ufficio Centrale, e quale dovrà essere nella discussione dello statuto.

Ho esaminato attentamente le modificazioni che l'Ufficio Centrale faceva: posso assicurare di averci messa tutta l'attenzione e tutta la meditazione che meritava. Ma nel tempo stesso ho creduto mio dovere di sentire gli interessati, i rappresentanti dell'una e dell'altra Banca per potere sino ad un certo punto accertare quali delle variazioni che l'Ufficio ha proposte, e che il Senato potrebbe approvare, sarebbero accettate da essi.

Insomma, ho cercato di mettermi nella condizione di poter dire al Senato quali delle proposte dell'Ufficio Centrale saranno o non saranno accettate dagli interessati, perchè il Senato anticipatamente sappia quando viene alla discussione di tale o tal altro articolo, se approvandolo in una data forma od in un'altra abbia o non abbia a mancare la convenzione.

Questo è in genere: in particolare poi dirò al Senato che sopra lo statuto che, lo ripeto, è la parte principale del progetto di legge che si presenta al Senato, ci sono una cinquantina circa di modificazioni che l'Ufficio Centrale apporta agli articoli.

Ebbene, per assicurare anticipatamente il Senato che la discussione non andrà molto difficilmente, io comincio dal dire, che una buona metà di queste modificazioni dell'Ufficio Centrale, senz'altro, io le accetto.

Ce ne resta un'altra metà e sopra di questa io fo delle distinzioni.

Ce n'è un certo numero, le quali io confido che l'Uf-

ficio Centrale vorrà ritirarle; esporrò delle osservazioni all'Ufficio per le quali esso potrà vedere che quelle variazioni non sono necessarie, e pregherò di ritirarle come superflue stante gli schiarimenti dati altrove e le accettazioni che avrò fatte delle altre modificazioni proposte.

Dunque io confido che una parte di queste variazioni siano ritirate dall'Ufficio Centrale.

Per tal modo, eliminati gli emendamenti che accetto e quelli che spero saranno ritirati, ci troviamo in faccia ad un piccolo numero di modificazioni che saranno naturalmente le più importanti, e che credo saranno una decina circa e in ordine alle quali io fo ancora un'altra distinzione.

Ce n'è una porzione, forse una metà, di queste, per le quali io mi affaticherò quanto posso per sostenere al Senato che il progetto stava bene, che poteva essere approvato. Ma infine dirò che tali modificazioni credo doverle abbandonare al senno ed al giudizio del Senato: io pregherò il Senato di decidere coll'autorità del suo voto, perchè nella tanta divergenza di opinioni non ci può esser miglior giudice che il Senato.

Adunque saremo ristretti a quattro o cinque emendamenti. In ordine a questi io dirò al Senato che ho ben meditate le osservazioni dell'Ufficio Centrale, ma che io non posso accettare le proposte dell'Ufficio medesimo, od almeno che non mi paiono ammissibili nella forma in cui le fa. Dirò nondimeno che gli spedienti nuovi per esso proposti sono stati tali da farmi meditare sopra altri spedienti che mi sembrano più efficaci; che sopra codesti quattro o cinque articoli importanti, e forse i più importanti, ho degli spedienti di mia proposizione che presenterò al Senato. È anche possibile che comunicando tali spedienti all'Ufficio Centrale esso li accetti tanto più che nel parlare degli articoli che accetto, e di quelli che rimetto alla sapienza del Senato, e di questi ultimi per cui propongo una formola diversa, dirò volta per volta al Senato dove posso anticipatamente assicurarli che il consenso degli interessati non mancherà. Così si potrebbe arrivare a questo non inconcludente risultato, che avremo una convenzione modificata in certe parti, ma che non faremo una legge per la quale abbia poi a mancare interamente la convenzione.

Ecco le cose che io dovevo anticipatamente dire al Senato. Io ho ammirato il senno e la discrezione del Senato, e debbo consolarmi che abbia creduto inutile di fare una discussione generale sopra un argomento del quale da sei mesi si discorre dalla stampa interna ed anco dall'estera. Io, imitando adunque questa giusta discrezione, dichiaro di riserbare anche le mie parole alla discussione degli articoli. E siccome nella discussione degli articoli, principalissimo è l'articolo primo, poichè importa l'approvazione in massa di tutto lo statuto, egli è forza, prima che si voti l'articolo primo, discutere lo statuto tutto quanto. Siccome però lo statuto accompagna l'articolo primo della legge e, volando

quest'ultimo si approva lo statuto, così parmi abbia a prescindere dal votare uno per uno gli articoli del medesimo, fermando semplicemente la nostra attenzione sopra gli emendamenti che si propongono per poi, quando sia esaurito l'esame degli emendamenti, riprendere in massa lo statuto e votarlo col primo articolo.

Concludo pregando il Senato, dietro le spiegazioni da me date, di votare sul testo del progetto ministeriale, non perchè io rigetti in tutto gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, ma perchè, secondo ho spiegato, avendoli distinti in quelle diverse classi, accadrà, prendendoli in esame, che siano accettati, o scartati, o mutati, e allora, esaurita questa discussione, potremo finalmente dire: ecco lo statuto formato. Quando lo statuto fosse così formato, si passerebbe alla votazione dell'art. 1.

Dunque riservo i miei schiarimenti al Senato, schiarimenti di fatto e di diritto, per quando si chiuderà la discussione dell'art. 1.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha la parola.
Senatore Farina, Relatore. Non dirò che poche cose perchè l'argomento mi pare non ne richiegga molte.

In genere, l'Ufficio Centrale, facendo uno statuto per una Banca dello Stato, poteva preoccuparsi fino ad un certo segno della volontà, o dei desideri espressi dalle Banche preesistenti. Ma, o bisogna negare la necessità di una legge per regolare questa materia, o, se si ammette la necessità di una legge, bisogna necessariamente lasciare al potere legislativo la latitudine di discutere e modificare tutte quelle parti di essa che abbiano relazione col pubblico interesse dello Stato, quand'anche per avventura queste modificazioni non incontrassero il genio nè di una, nè dell'altra delle Banche che dapprima esistevano nelle varie parti dello Stato. A questo riguardo pertanto, io dichiaro che sono pronto ad accontentarmi, anche a nome dell'Ufficio Centrale, il quale in tutto l'esame di questa legge si prefisse di usare tutti i mezzi di conciliazione, io dichiaro che l'Ufficio Centrale farà tutto il possibile per aderire ai desiderii manifestati dal signor Ministro di cercare di mettersi d'accordo, meno che per avventura questi desiderii non urtassero talmente colla giusta applicazione dei principii direttivi di queste istituzioni e coi principii di generale giustizia ed equità, che l'Ufficio Centrale riputasse assolutamente impossibile di aderirvi.

L'onorevole signor Ministro disse che crede che i punti di dissenso fra noi si ridurrebbero a quattro o cinque. Mi permetta che io vada più avanti. Io ho grandissima speranza che si riducano ad un solo; di maniera che credo che la discussione potrà grandemente semplificarsi.

Ho ancora un'altra fiducia; ho la fiducia che la discussione metterà questo stesso punto sul quale prevedo una dissenzione fra il Ministero e l'Ufficio Centrale in tal luce di evidenza, che forse anche gli interessati che ora non credono assolutamente di potere aderire alle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, in seguito di essa aderiranno a che si venga a stabilire

quanto, se non nella forma, nella sostanza propose l'Ufficio Centrale, il quale dal suo canto aderirà a tutte le modificazioni di forma che si potranno suggerire.

Io, dico, ho fiducia che la discussione metterà questi punti talmente in evidenza che anche i dissidenti si persuaderanno di poter accettare se non la forma, almeno le massime suggerite dall'Ufficio Centrale.

Quanto poi al metodo da tenersi nella discussione, il Ministro desidera che si prenda per testo il progetto del Ministero piuttosto che quello dell'Ufficio Centrale.

Non giungo a comprendere il risultato pratico di questa diversità, mentre, o gli articoli sono identici, e non havvi nè differenza nè precedenza fra i due progetti; od invece havvi differenza, ed in tale caso la proposta dell'Ufficio Centrale vestendo il carattere di emendamento, deve avere la precedenza.

Fatta questa dichiarazione, credo che l'Ufficio Centrale sia indifferente a che si adotti per testo piuttosto l'uno che l'altro progetto.

Mi resta un'ultima osservazione da fare. Pare che il signor Ministro non volesse che si votassero gli articoli dello statuto.

Questa io la credo cosa indispensabile, perchè altrimenti succedrebbero inconvenienti tali nella discussione, che non si potrebbe andare avanti, nè io credo che nello stato attuale delle cose si possa fare altro che discutere ogni articolo dello statuto.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Pare che mi sia espresso male; io aveva voluto dire che siccome l'articolo 1 reca: « È approvato l'adnesso statuto della Società anonima per una Banca nazionale col titolo di Banca d'Italia », così se esso si voterà, con esso pare che debba essere approvato lo statuto.

Il Senato deciderà se si abbia a leggere tutto lo statuto per ciascun articolo come si leggono gli articoli di una legge, oppure approvare lo statuto per complesso discutendo solamente gli emendamenti, e quando tutti gli emendamenti fossero votati, votare in massa lo statuto coll'articolo 1.

Del resto mi rimetto interamente al Senato.

Presidente. Il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, nelle spiegazioni che ha creduto di dare a proposito dell'ordine che si sarebbe dovuto tenere nella discussione di questo progetto di legge, ha fatto presente ad un tempo al Senato come il progetto di statuto fosse il risultato di accordi fatti colle rappresentanze della Banca Nazionale e della Banca Toscana.

Credo però necessario far osservare al Senato le dichiarazioni che stanno in calce dello statuto. Ivi si legge:

« Accettiamo il presente progetto di statuto con riserva di ratifica dell'Assemblea generale degli azionisti.

» V. Avv. Mantellini, V. Gioan Guelberto Bertini.

» Firmati i membri della Commissione della Banca Nazionale, F. Nigra, Carlo Ceriana, Bombrini. »

Il signor Ministro ha creduto che si potesse votare lo statuto, dirò così, implicitamente e in massa, e forse a indurlo in questa credenza servono vari casi che si sono presentati di progetti di legge coi quali si approvavano le convenzioni annesse.

I precedenti del Senato in questa materia sono, che quando ci è un articolo di legge che approva una convenzione annessa, s'interroga il Senato se voglia su qualche punto portare la discussione, o se intenda proporre modificazioni. Quando nessuno muove obbietto sugli articoli della convenzione, allora, annuente il Senato, sulla dichiarazione che fa il Presidente, si passa oltre, e non si discute e non si vota che l'articolo che approva la convenzione. Tuttavia è sempre in facoltà del Senato lo esaminare un punto qualunque della convenzione che cada sotto la complessiva approvazione dell'articolo della legge.

È avvenuto qualche volta che si sono domandate spiegazioni e qualche volta si sono indicate modificazioni; ora la sostanza del progetto di legge che ci occupa sta nello statuto, il quale ha subito, per parte dell'Ufficio Centrale, proposte di modificazioni, e può subirne per parte di qualunque dei Senatori che vogliono proporre emendamenti.

Io credo quindi che primieramente per le ragioni essenziali addotte, per la qualità del soggetto, per l'ordine facile della discussione ed anche per non inciampare in quella che chiamerei discussione di massima, che è riprovata dal nostro Regolamento, convenga che si legga articolo per articolo lo statuto della Banca d'Italia, quale fu proposto dal Ministero, e poscia quando tutta questa serie di articoli sarà stata approvata o modificata secondo che crederà il Senato, si venga al progetto di legge, il quale sarà il mandato di osservanza, l'atto di approvazione, la formula che tradurrà in legge l'insieme del progetto.

Se queste dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato sono approvate, o per meglio dire, se nessuno crede di proporre altri sistemi, io passerò a leggere a pagina 44 l'articolo 1 del progetto del Ministero dello statuto della Banca d'Italia.

Non essendovi osservazioni in contrario, sembra che il Senato abbia assentito all'espressione di quella che credo regolare e necessaria discussione di questo progetto di legge.

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL MINISTERO.

Della fondazione e delle operazioni della Banca.

« Art. 1. È istituita una Società anonima per una Banca nazionale sotto il titolo di *Banca d'Italia*.

» Il suo domicilio legale è nella capitale del Regno. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La Banca può

» 1. Scontare cambiali, biglietti e altri recapiti di commercio all'ordine e buoni del Tesoro ;

» 2. Incaricarsi gratuitamente per conto dei particolari e dei pubblici stabilimenti della riscossione di titoli esigibili nelle sedi e succursali ;

» 3. Ricevere in conto corrente, con interesse o senza, le somme che le saranno versate e pagare i mandati ed assegni sulle somme medesime, per le quali operazioni non è dovuto compenso alcuno ;

» 4. Tenere una cassa per custodire titoli e documenti di qualunque specie, verghe e monete d'oro e d'argento, gioie ed altri oggetti preziosi »

Qui l'Ufficio Centrale propone la seguente aggiunta.

« La Banca può fare acquisto di numerario e verghe d'oro e d'argento tanto nell'interno dello Stato quanto all'estero, e può procurarne il pagamento mediante acquisto di effetti commerciali e nel modo indicato all'art. 33.

» Potrà anche per l'oggetto ora indicato aprire conto corrente con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri previa approvazione governativa. »

Questa essendo un'aggiunta, si potrebbe votare la prima parte anche senza far precedere la votazione dell'emendamento in forma d'aggiunta; tuttavia pregherei il signor Ministro di dirmi se accetta l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Quello che dice quest'aggiunta è quasi identico a ciò che è espresso nell'art. 33.

Presidente. Prego i signori Senatori di portarsi a pagina 70, ivi si legge :

« Quando sia urgente fornire la cassa di danaro o di verghe d'oro o d'argento, può decidere che siano acquistate cambiali o altri valori pagabili all'estero, salvo al governatore, nei casi di maggior urgenza, a provvedere a questo acquisto, riferendone subito al Consiglio che convocherà straordinariamente. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Dunque si vede che nell'art. 33 è provveduto alla facoltà di rifornire le casse di danaro e di metalli, io quindi credo che sarebbe inutile metterlo all'articolo secondo.

Dico inutile, o dirò anche di più, poco prudente, perchè l'art. 33 non fa che numerare le attribuzioni, le operazioni ordinarie della Banca, e dopo aver parlato degli acconti, parla dei depositi, dei conti correnti ecc. Secondo l'avrebbe collocata l'Ufficio Centrale, questa facoltà di acquistare numerario o verghe d'oro o di argento verrebbe ad essere enumerata tra le operazioni ordinarie della Banca.

Ora, ai signori Senatori così esperti e periti in questa materia potrà non parere molto savio, che una Banca di questa importanza metta tra le sue operazioni or-

dinarie quello che non può essere che un rimedio a certi bisogni, a certe emergenze; e come operazione eccezionale, come operazione di sussidio è sufficientemente provveduto coll'art. 33, perchè questo dà chiaramente questa facoltà.

Credo che l'Ufficio Centrale fermi la sua osservazione sopra la seconda parte dell'emendamento quella cioè che parla dei conti correnti da potersi aprire con altri stabilimenti di credito all'estero, appunto per l'oggetto dell'acquisto del numerario e de' metalli preziosi.

L'Ufficio Centrale non solo prevede questo caso ma subordina anche questa facoltà all'approvazione governativa, perchè dice: « Potrà anche per l'oggetto indicato aprire conto corrente con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri previa approvazione governativa. »

Dirò che ho meditato un poco sopra questa aggiunta e come ho trovato che la prima parte era poco prudente in quanto considererebbe l'acquisto della moneta come un'operazione ordinaria, così ho trovato che la seconda parte non è necessaria, tanto più che da parte del Governo non intenderei accettare questa permissione che si vorrebbe fargli impartire volta per volta, e che lo caricherebbe di una responsabilità senza termini. Una volta che avesse detto con chi si apre il conto corrente, naturalmente il Governo non andrebbe più in là, non andrebbe a misurare la quantità, la forza e la durata del conto corrente che apre; e siccome l'importanza è piuttosto di sapere sia dove va, anzi che l'autorizzarlo semplicemente, mi parrebbe che il Governo non ci si dovesse ingerire con una permissione, la quale non basterebbe a garantire dagli eccessi e non costituirebbe una vera cautela.

Io dunque pregherei l'Ufficio Centrale di abbandonare, se fosse possibile, quest'emendamento. E debbo aggiungere al Senato, poichè si comincia già a verificare la prevenzione di poco fa, che avendo parlato ai rappresentanti delle due Banche, essi credono non si abbia a introdurre detta aggiunta, perchè auch'essi convengono che questa è una facoltà straordinaria alla quale è sufficientemente provveduto colla chiusura dell'articolo 33.

Che se l'Ufficio Centrale insistesse per l'ultima parte relativa al conto corrente, allora per abbreviare la discussione io lo pregherei di riportare quest'ultima parte all'articolo 33.

Prego dunque l'Ufficio Centrale a dire se conviene con me che si abbia a mandare via la prima parte dell'aggiunta ed anche la seconda, e se volendo ritenere la seconda non creda almeno che si possa rinviare la discussione all'articolo 33.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Prima che io possa rispondere all'interpellanza del signor Ministro, bisogna che faccia conoscere l'importanza somma di quest'aggiunta. Prima di tutto il capitolo primo determina

tutte le operazioni ordinarie e straordinarie che può fare la Banca, ed è quindi strano che si voglia determinare altrove la modalità da tenersi dalla Banca per fare un'operazione che non è compresa nel titolo dove le sue facoltà sono annoverate, e che si voglia determinare solamente questa modalità relativamente agli amministratori senza che alla Banca sia attribuita la facoltà di fare l'operazione medesima.

C'è quindi un controsenso nel riportare all'articolo 33 quello che, necessariamente costituendo una delle operazioni necessarie della Banca, deve essere indicato nel titolo nel quale le operazioni della Banca sono tassativamente indicate.

Ma perchè si possa apprezzare lo scopo di questa disposizione bisogna riflettere a quello che è chiaramente indicato nella nota B posta dall'Ufficio Centrale alla sua Relazione, nella quale si fa sentire quello che molti non sentono abbastanza perchè costituiti in abitudini affatto diverse, cioè la necessità di provvedere la Banca di numerario.

Se noi adottiamo il progetto del signor Ministro, se ci riportiamo al tenore dell'articolo 33, noi avremo uno dei mezzi per rifornire la Banca di numerario, ma non avremo l'altro che è quello a cui si vuole alludere presentemente, ed io prego qui il Senato ed il signor Ministro a considerare che questa è una discussione non teorica, ma pratica.

Il tentativo di tenere un'intelligenza con altre Banche e specialmente con quella di Francia fu già fatto, e quella Banca rispose: conosco che è ragionevolissimo quello che proponete, che sarebbe di reciproca utilità il fare questa specie di conto corrente fra le due Banche: ma siccome il mio statuto (che è identico a quello che vorrebbe seguire il signor Ministro) non me lo permette, non lo posso fare, perchè ciò non sta nelle mie attribuzioni.

Ecco perchè, mosso da queste considerazioni, l'Ufficio Centrale ha sentito la necessità di provvedere a questo inconveniente, e quale e quanto tale inconveniente sia, permettetemi che ve lo faccia conoscere leggendovi quella nota alla relazione che vi si riferisce, che è un brano d'un articolo del *Journal des Economistes* recentissimo, cioè dello scorso novembre, articolo che credo del signor Courtois, quantunque per errore siasi detto del signor De Horn; e faccio questa osservazione perchè generalmente tutti gli articoli che si riferiscono ai fatti economici e commerciali interni della Francia sono sempre del signor Courtois e non del signor De Horn che accenna per lo più a quelli dell'estero. Del resto entrambi sono persone competissime in questa materia.

Domando scusa al Senato se entro in questi particolari, ma è indispensabile per conoscere l'importanza della discussione.

Ecco il brano di cui ho fatto cenno:

« L'étrange spectacle auquel nous assistons en ce moment même prouve combien il reste à faire sur le ter-

rain des rapports internationaux de crédit. Encore une fois nous voyons les premiers établissements de crédit en Europe, se mettre à la chasse des métaux précieux; à Paris on forge des traites pour soutirer à la Banque de Londres quelques millions de monnaies métalliques; Londres emploie la même manœuvre à Amsterdam ou à Hambourg, et ainsi de suite; le résultat le plus clair en est qu'à Paris et à Londres, à Turin, à Francfort, à Berlin et à Madrid le taux de l'escompte monte en Banque et hors Banque, et que ce va et vient général des métaux précieux ajoute des considérables frais de transport au prix de l'argent, que la multiplicité et cette simultanéité des demandes tendent déjà suffisamment à faire hausser. On se demande naturellement si avec le développement énorme qu'ont pris les relations internationales, les grands établissements de crédit dans les divers pays, sont aujourd'hui obligés à se traiter ainsi en rivaux, en ennemis presque, au lieu de s'entendre et de s'entre aider? Un bon système de correspondance et de rapport permanent, une sorte de compte courant entre les grandes Banques nationales ne serait-il pas de nature à amortir considérablement les crises monétaires, et à faire cesser ce charriage universel des métaux précieux, véritable anachronisme au temps où nous vivons? »

Come vede dunque il Senato, per rimediare a questo inconveniente ci vuole la facoltà alla nostra Banca di aprire, previa l'approvazione governativa, un conto corrente di questa natura quando si verifichi il bisogno, o colla Banca di Francia, o con quella d'Inghilterra, ed anche cogli altri grandi stabilimenti di credito che in Inghilterra esistono oltre alla Banca che dirò privilegiata, e che hanno enormi fondi, per rifornire di numerario, od infine con altri stabilimenti esteri, o del paese, senza essere obbligati a pagare le spese, primo di trasporto del numerario, secondo a pagare quelle di provvigione a quel banchiere che o a Parigi o a Londra, ad Amburgo od altrove fa l'operazione di ritirare questo numerario da quelle Banche per poi spedirlo alla nostra acciò la stessa rifornisca di numerario le sue casse.

È dunque indispensabile attribuire questa facoltà alla Banca, se no la Banca non la può fare.

E dico che la Banca non la può fare, perchè lo statuto dà bensì ad essa facoltà di aprire conti correnti, ma a che modo? Dà facoltà di aprire conti correnti a chi vada alla Banca e depositi presso la stessa una somma od un valore; da questo deposito lo statuto dà facoltà alla Banca di aprire un conto corrente al depositante, il quale può disporre mediante questo conto corrente della somma che ha depositato presso la Banca.

Ma qui, come si vede, questo deposito non c'è; si tratta di un conto corrente fra due istituzioni diverse. Se noi non dessimo questa facoltà, la nostra Banca, quando si trovasse in presenza di un'operazione di questa fatta, sarebbe forzata a rispondere come quella di Francia: non posso farla; trovo che è ragionevole, ma non posso farla, perchè il mio statuto non mi autorizza.

Giunto a questo punto, debbo fare una dichiarazione ed è la seguente:

Prima di tutto protesto e dirò francamente che non ho volontà di offendere nessuno; ho la massima stima per tutti gli amministratori delle due Banche attuali dell'Italia, l'ho detto nella mia relazione e lo ripeto adesso e lo ripeto nel più ampio senso; ma è necessario che io faccia notare la cagione per cui nel loro modo di vedere vi è uno screzio del quale io credo che alcuno non si sia resa seriamente ragione. Lo screzio dipende da questo, che la Banca Toscana era avvezza ad una circolazione particolare, ad una circolazione che non era conglobata, assorbita, mi si passi il termine, nella circolazione, dirò così, generale europea, perchè la sua monetazione era una monetazione speciale e d'argento la quale negli altri Stati europei in questo momento è quasi intieramente sparita.

Dunque questo va e viene di specie metalliche che si verifica per la circolazione nostra, che è conglobata colla francese, con quella del Belgio e con una quantità di altre circolazioni europee, nella Banca Toscana non poteva succedere, ed era impossibile che succedesse, perchè aveva una circolazione monetaria speciale rappresentata dal francescone che era d'argento; ed era diversa da tutte le altre grandi circolazioni europee, per cui i Toscani non si trovavano mai in questo bisogno di far venire numerario dall'estero.

Ma noi che godiamo invece i vantaggi della circolazione pressochè generale europea, ne sentiamo anche gli inconvenienti, e siamo obbligati quindi a provvedere le nostre casse di specie metalliche facendo venire numerario dall'estero: la nostra Banca è costretta a chiedere ai suoi corrispondenti all'estero che mandino del danaro, e questa richiesta, per la natura dei nostri affari e per l'indole delle nostre commerciali operazioni, si fa a Parigi.

Se noi dunque non dessimo alla nostra Banca la facoltà di aprire questi conti correnti, quale sarebbe la conseguenza?

Noi condanneremo la nostra Banca per rifornire la sua cassa di numerario, a pagare enormi provvigioni, ed enormi spese di trasporto di numerario. Dico enormi, perchè nell'ultimo semestre hanno oltrepassato 800 mila franchi. Queste spese, se noi diamo facoltà di aprire un conto corrente colla Banca di Francia, spariranno quasi intieramente, perchè lo stesso servizio che la Banca di Francia rende alla nostra, viceversa la nostra lo rende alla Banca di Francia.

Ecco il perchè si desidera quest'autorizzazione.

Ma il signor Ministro soggiunge: « Ma io volta per volta non potrò autorizzare, sarà un imbarazzo, sarà un'autorizzazione generale e continua. »

Mi perdoni il signor Ministro, ma non sarà così. Non sempre la Banca ha questo bisogno di far venir numerario dall'estero; non è un bisogno di tutti i giorni, si verifica in certe determinate circostanze nelle quali o

sui mercati francesi o sul nostro vi è maggiore ricerca di numerario. Nelle circostanze in cui il nostro paese scarseggia di numerario, o per speciali condizioni di speculazione, o di prodotti agrari, come sarebbe, per esempio, l'epoca delle sete, nella quale ci è molto maggior ricerca di numerario, ovvero in momento delle speculazioni degli acquisti degli olii e dei grani all'estero, nei quali si cerca più numerario dal negoziante che va o manda all'estero a caricare, non potendo portare biglietti di Banca, perchè nel sito dove va non hanno corso.

In queste circostanze soltanto, od in altre analoghe, sorge la necessità di far venire numerario dall'estero. Verificandosi dunque queste circostanze, viene il momento in cui la Direzione della Banca dice: « Io ho bisogno di far venire dall'estero 20 milioni, per esempio, di numerario; » allora il Consiglio superiore delibera, ed il Governatore o Direttore porta al Ministro la domanda per essere autorizzato ad aprire un conto corrente colla Banca di Francia affine di procurarsi questi 20 milioni di cui ha bisogno, invece di ricorrere ad altre contrattazioni.

Vede dunque il signor Ministro che non è un'autorizzazione generale, nè una cosa che non si possa determinare, perchè il Direttore della Banca e il Consiglio superiore conoscendo la generalità degli affari di essa, determinano con abbastanza fondamento e previsione la somma di cui hanno bisogno in numerario, e quindi domandano al Ministro di essere autorizzati ad aprire conti correnti per quella somma e non per altre o colla Banca di Francia, o con quella di Amburgo, o quella d'Inghilterra, o con quell'altro stabilimento di credito all'interno od all'estero che si sappia avere nella cassa una grande riserva metallica, una eccedente massa di numerario, e che quindi la può più agevolmente fornire alla nostra Banca la quale ne ha bisogno, a condizioni migliori di quelle che altri le farebbe.

Egli è dunque per evitare questa spesa che si è creduto opportuno d'introdurre quest'aggiunta nell'articolo 2.

Del resto, siccome questa concessione è sempre vincolata alla sorveglianza non più dei direttori, dei commissari e di altri, ma precisamente a quella del Ministero, è evidente che il Ministro quando avesse qualche dato che si voglia abusarne, può mettere un freno a tale abuso.

Ma colle limitazioni che noi abbiamo messo a questa facoltà, credo che sarebbe dannoso per la Banca non accordargliela, perchè, come dissi, soltanto in un semestre essa ha dovuto spendere da 800 mila franchi e più per spesa di provvigioni e di trasporti di numerario, che con questa facoltà si possono totalmente od in massima parte evitare.

Presidente. Parecchi Senatori essendosi allontanati dall'aula non siamo più in numero, conseguentemente la discussione sarà rimandata a domani. Domani dun-

que alle 2 vi sarà adunanza pubblica per la discussione di questo progetto di legge.

Prego i signori Senatori a voler essere solleciti; vedono che vi è una legge di somma importanza da discutere, e se non saremo in numero, gli assenti faranno sì che sarà impacciato il corso di questa discussione.

Confido dunque che i signori Senatori vorranno esser solleciti e trovarsi alle due in seduta, onde si possa continuare la discussione intrapresa oggi.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

LXXXIII.

TORNATA DEL 1 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Seguito della discussione sugli articoli della convenzione per lo statuto della Banca d'Italia* — *Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor* — *Risposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Il Senatore Farina (Relatore) riassume le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale propose l'aggiunta all'articolo 2* — *Nuova riduzione proposta dal Ministro dell'ultimo alinea dell'articolo 33* — *Osservazioni del Senatore Cibrario in appoggio all'aggiunta dell'Ufficio Centrale* — *Emendamento del Senatore Scialoja alla aggiunta, accettato dall'Ufficio Centrale* — *Adozione dell'aggiunta* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Pinelli sul numero 2 dell'articolo 2* — *Incidente sulle due parole titoli ed effetti* — *Parlano intorno ad esso i Senatori Farina, Duchoqué, Cadorna, Galvagno, Roncalli Francesco* — *Adozione della parola titoli e dell'intero articolo 2* — *Articolo 3* — *Soppressione del numero 6, proposta dall'Ufficio Centrale, accettata dal Ministro* — *Osservazioni e proposte del Senatore Cataldi* — *Risposta dei Senatori Farina e De Gori* — *Replica del Senatore Cataldi* — *Parole del Senatore Audiffredi in appoggio delle proposte del Senatore Cataldi* — *Obbiezione del Senatore Galvagno, membro dell'Ufficio Centrale* — *Parlano in vario senso il Senatore Farina, il Ministro, e di nuovo i Senatori Cataldi ed Audiffredi* — *La seduta è rimandata a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, e quelli dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il signor Presidente del tribunale di Trapani fa omaggio al Senato di N. 50 esemplari di un suo *Frogetto di un Codice di leggi di commercio pel Regno d'Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE

PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sugli articoli della convenzione per lo statuto della Banca d'Italia.

Ieri la discussione si è fermata all'articolo secondo, e particolarmente sui due alinea d'aggiunta proposti dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Siotto-Pintor.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Siotto-Pintor.** Sono dolente che tocchi a me di rettificare un errore di fatto nel quale incorse, certo inavvedutamente, l'onorevolissimo signor Ministro nella seduta di ieri.

Egli avvertiva il Senato che quando si venisse a mutazioni radicali, o anche soltanto gravi, le parti contraenti potrebbero ritenersi liberate dai loro impegni.

Ora io prego il signor Ministro di volere ricordare la lettera del 31 luglio indirettagli dal Consiglio superiore della Banca nazionale toscana nella quale sono queste precise parole:

« Qualunque sia lo Statuto che sta per presentarsi

alle Camere dal Ministro, e che sarà in definitiva per essere convertito in legge, è in prevenzione legalmente ed irrettabilmente accettato già dal Consiglio superiore, e perciò dagli azionisti della Banca nazionale toscana. » E gli azionisti della Banca nazionale italiana coll'ordine del giorno votato nell'adunanza generale del 7 ottobre ultimo passato rimettevano ogni cosa nell'*arbitrato*, come essi dicono, del Parlamento.

Di questi due documenti è fatta menzione nelle osservazioni del Consiglio superiore della Banca nazionale dove io leggo alla pagina ottava le precise parole che ho testè riportate.

Essendomi per caso in questa stessa mattina venute sott'occhio le anzidette *osservazioni*, ho stimato debito di lealtà e quasi di coscienza il fare questa dichiarazione, affinché sappia il Senato che, nulla ostando le cose dette ieri dall'onorevolissimo signor Ministro, esso ha tutta intiera e pienissima la libertà del discutere.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le cose che ha detto l'onorevole Siotto-Pintor sono notorie.

Tutti conoscono di qual maniera il Consiglio della Banca nazionale toscana, il Consiglio della Banca nazionale di qui e l'assemblea generale abbiano risposto all'invito loro fatto dal Ministro.

Io ho avuto anche l'onore di dire al Senato che se avesse approvato la convenzione tal quale era, non ostante le riserve fatte dopo, la convenzione avrebbe potuto avere il pieno suo effetto.

Ma poichè l'onorevole Senatore Siotto-Pintor cita le frasi così larghe e generose delle due Banche, non deve dimenticare che quando una deliberazione qualunque avesse mutato, più o meno sostanzialmente lo statuto, noi avremmo avuto bisogno di una nuova sottoscrizione delle parti, essendo evidente che non ci basterebbe il dire: avete rimesso al Parlamento di fare quello che crede (e questo certamente onora le due Banche), imperocchè non si potrebbe tener buona una convenzione con una rimessione così larga, così indefinita al potere parlamentare. Ciò tanto è vero che quando una volta i rappresentanti di una delle due Banche hanno creduto che si mettesse in dubbio l'ammissione allo sconto di effetti a due firme promessa in via d'eccezione alla Toscana, hanno fatto arrivare una loro protesta in cui si dichiarava che essi avevano consentito in quanto quella condizione fra le altre era stata fin da principio accettata, era stata concordata fra le parti come patto essenziale della fusione.

Era dunque mio dovere, non ostante la dichiarazione di rimettersene alle decisioni del Parlamento, di richiamare l'attenzione del Senato, che modificandosi la convenzione che noi abbiamo in mano, occorrerà una convenzione nuova che dovrà essere ancora accettata e sottoscritta dalle parti, e tal che, bisogna

avere moralmente un'assicurazione che non sarebbe poi rifiutata.

Ed era quest'assicurazione morale che io dava al Senato e non altro quando diceva che aveva cercato di ravvicinarmi con i rappresentanti dell'una e dell'altra parte per intendere le loro intenzioni e le loro osservazioni, e quindi potere a tempo debito in ciascuna volta esprimere ciò che incontrava anche il loro assenso.

Era questa l'unica via ragionevole che potessimo tenere, e mi credetti in dovere di farne oggetto di particolare raccomandazione, certo come sono che non può essere intenzione nè del Senato, nè della Camera dei Deputati di porre in disparte il principio che trattandosi di una fusione volontaria, deliberata spontaneamente dagli azionisti delle due Banche e fra essi concordata, non si può prescindere dalla loro volontà.

Io credo di non aver taciuto alcuna cosa; ma, anche volendo tacere, il mio silenzio sarebbe stato inutile, trattandosi di cose oramai pubbliche e notorie.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Questo è un incidente estraneo alla discussione dell'articolo 2. Il signor Senatore Siotto-Pintor avrà la parola dopo. Frattanto debbo anche avvertire il Senato che tutto queste questioni di assenso implicito od esplicito, limitato od illimitato, sono estranee al fatto, alla discussione senatoria. Noi discutiamo un progetto di legge presentato dal Ministero e nulla più.

La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Nella seduta di ieri la discussione arrestavasi al punto delle aggiunte a farsi all'art. 2 e che erano state proposte dall'Ufficio Centrale. Mi permetta il Senato che io risalga ai motivi che avevano suggerite queste aggiunte.

Nel rapporto al Consiglio superiore della Banca Toscana, l'Ufficio Centrale dovette leggere parole che richiamarono necessariamente le sue disinteressate osservazioni sovra un fatto gravissimo che si notava avvenuto nell'amministrazione della Banca degli antichi Stati. Mi permetta il Senato che dia lettura di queste osservazioni per dire poi come al seguito delle medesime l'Ufficio Centrale sia entrato nel divisamento di fare l'aggiunta della quale si tratta.

« Ma un soggetto grave di discussione cadde sulle operazioni, usate dall'altra Banca sovra una scala assai vasta, per importare denaro dai paesi stranieri, e principalmente dalla Francia, onde ricostituire la sua riserva metallica, che con assai frequenza viene a scemarsi per la grande affluenza dei biglietti al baratto. Questo fenomeno economico non si è verificato giammai in Toscana e neppure era stato previsto, talchè il nostro Statuto non somministrerebbe neppure armi per combatterlo, tranne la riduzione degli impieghi.

» Fu Jetto che se la Toscana era andata esente da questo guaio lo doveva solo alla speciale sua moneta d'argento che non aveva corso in altri paesi; ma non

furono spiegate le cause per cui questo fenomeno si mostri così frequente nelle antiche provincie.

« Confessiamo noi stessi non essere riusciti a spiegarci un così grave sconcerto che riguardiamo come un sintomo di qualche radicale abuso o nel modo di servirsi del credito che fa la Banca, o nello spirito troppo ardito di speculazione in quelle provincie o nella situazione politica eccezionale in cui si è trovato il paese. Questo fatto però ha bisogno di essere altamente enunciato e sottoposto alle considerazioni degli economisti e dei legislatori, che dovranno decidere in ultimo appello le sorti della Banca d'Italia. »

Dietro un eccitamento così preciso era dovere dell'Ufficio Centrale di studiare la questione dapprima, e cercare poi di provvedervi nel miglior modo possibile.

Nello studio di questa questione l'Ufficio Centrale è riuscito ad accertarsi che il fatto della sottrazione del numerario della Banca è costante, innegabile, e procede non solo fra noi ma anche nelle altre parti d'Europa, conformemente a quanto ho avuto l'onore di leggere ieri, in un brano del *Journal des Economistes* dello scorso novembre.

Accertato questo stato di cose restava da cercarsi ed accertarsi se l'intensità del fatto medesimo era veramente tale quale appariva dal resoconto della Banca sarda, o se pure si fosse verificato in fatto quel radicale abuso quale accennavano le osservazioni della Banca toscana.

Io ho l'intima fiducia che abuso non vi sia stato, ma questa fiducia l'ho in quanto che sono certo della onestà del Direttore della Banca nazionale, ma non posso averla dipendentemente dai risultati che sono stati resi di pubblica ragione, perchè nella organizzazione della Banca attuale tutte queste operazioni sono, direi, per consuetudine passate nelle esclusive attribuzioni del direttore della Banca medesima.

Ora io ripeto che ho la massima fiducia nell'onestà, e probità di questo direttore, ma se mi venissero a dire, avete voi avuto la dimostrazione, che realmente tutte le ingenti somme che si dicono spese per quest'oggetto, siano state spese in esso? Risponderei, che questa dimostrazione non l'ho, come io credo non l'abbia nessun altro, perchè come dissi essendo consuetudine invalsa, che il direttore avesse speciale incarico di queste operazioni, la dimostrazione dell'andamento delle medesime, come non l'ho io non l'ha nessun altro.

Nel nuovo statuto adunque s'è voluto provvedere perchè questa specie di arbitrio, questo sconfinamento delle attribuzioni del direttore, o governatore che si voglia dire, più non si verificasse.

Ciò posto, siccome il fatto della sottrazione del numerario dalle casse della Banca era certo, così noi abbiamo detto: Ammettiamo bensì il fatto, ammettiamo la necessità di provvedervi con mezzi determinati, ma questa provvidenza circondiamola di tutte quelle ga-

ranzie delle quali sono circondate la maggior parte delle altre operazioni della Banca.

Ciò stabilito noi abbiamo annoverato fra le operazioni della Banca il provvedere al bisogno di avere le proprie casse rifornite di numerario, facendolo venire dall'estero, ma abbiamo contemporaneamente dato al Consiglio che noi abbiamo reso tale che possa permanentemente funzionare presso la Banca, la facoltà di determinare i casi o di indicare i modi coi quali provvedere al bisogno medesimo.

Quest'intendimento dell'Ufficio Centrale risulta evidentemente dalla disposizione che noi abbiamo inserita nell'articolo 33 dello statuto, nel quale abbiamo attribuito al Consiglio superiore della Banca la facoltà di riconoscere e dichiarare la necessità di fornire la cassa di danaro e di verghe d'oro o d'argento, e di decidere che siano acquistati per tale oggetto effetti commerciali pagabili all'estero e che si richieda al Governo l'autorizzazione di aprire conti correnti a termine dell'articolo 2 dello statuto.

L'intendimento adunque dell'Ufficio Centrale, lungi dal rendere arbitraria quest'operazione si fu di ammetterla come una operazione che in determinati casi diventava una necessità per la società e quindi annoverarla fra le operazioni della società medesima, ma circondarla nel tempo stesso di tutte le garanzie delle quali il fatto prova attualmente mancare.

Egli è in seguito di quest'osservazione che l'Ufficio Centrale propose di annoverare fra le operazioni della Banca quella che in determinati casi, in casi di necessità la Banca possa fare acquisti di numerario e di aprire, come all'alinea 2 si è detto, conti correnti con altri stabilimenti nazionali ed esteri, ma vi è sempre congiunta la condizione che la necessità di ciò fare sia preventivamente riconosciuta e deliberata dal Consiglio superiore.

Ora la discussione si aggira nel sapere se noi dobbiamo mantenere questa facoltà fra il novero delle facoltà accordate alla Banca, e delle operazioni ad essa concesse, o contentarci semplicemente della induzione che esista in essa la facoltà medesima nelle disposizioni relative dell'articolo 33.

L'articolo 33 determina, propriamente parlando, la modalità colla quale questa operazione deve essere fatta.

Ora è per lo meno singolare che si determini in un articolo la modalità di un'operazione che non è annoverata fra le operazioni che è concesso alla Banca di fare.

Questo sconcio parve non piccolo all'Ufficio Centrale in quanto che se noi ammettiamo esplicitamente, come si ammetterebbe nel sistema del signor Ministro, che la Banca abbia delle facoltà implicite, noi discendiamo in tale campo di congetture, che non so davvero dove dovremo arrestarci. Perchè, se noi diciamo, che la Banca ha questa facoltà, per il motivo che dovendo rifornire di danaro le sue casse si deve intendere che

abbia la facoltà di fare tutte le operazioni che possono condurre a questo risultato, io non so per esempio se non potrà venire in testa a qualcheduno di dire, collo stesso fondamento, che la Banca può anche incaricarsi della coltivazione di miniere d'oro e d'argento per fornire le casse dei metalli preziosi dei quali possa abbisognare.

Dunque per precludere l'adito ad ogni interpretazione arbitraria, ad ogni estensione eccessiva dei poteri della Banca, per uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 9 che dichiara che tutte le operazioni non espressamente contemplate nello statuto sono vietate coi termini seguenti: « È vietata alla Banca ogni operazione non indicata nel presente statuto »; per tutti questi motivi abbiamo creduto conveniente, regolare, opportuno d'inserire quest'aggiunta nell'articolo secondo.

Io non so se le cose che ho dette fin qui avranno potuto persuadere l'onorevole Ministro della convenienza (modificando forse in alcuna parte la dicitura) di lasciare l'aggiunta al posto al quale si trova.

Io credo però che tali cose possono persuadere la convenienza di lasciare sussistere l'aggiunta; se poi il signor Ministro assolutamente non la volesse, non pare possa essere questa una discussione alla quale si debba attaccare una estrema importanza.

Per conseguenza a nome dell'Ufficio Centrale io mantengo la collocazione della disposizione dell'articolo 2, ma se il Senato crederà portarla altrove io mi rimetto al suo giudizio.

Senatore Pinelli. Se l'ordine della discussione non lo vieta, io domanderei la parola allo scopo di ottenere uno schiarimento sopra uno dei numeri che precede quello su cui cade l'aggiunta proposta.

Presidente. Scusi, vuole portarsi su uno dei numeri del progetto del Ministero?

Senatore Pinelli. Da quanto vedo sarebbero identici quello del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima bisogna terminare la discussione di quest'aggiunta che viene in via di emendamento, dopo avrà la parola sulle parti precedenti.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale si è rimesso sia all'arbitrio del Ministero, sia a quello del Senato.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non pare neppure a me che sia una discussione da prolungarsi ulteriormente.

Le osservazioni che aveva presentato ieri al Senato le ripeto brevissimamente, e finisco col rimettere alla prudenza del Senato il decidere.

Aveva osservato ieri che l'articolo concernente le operazioni della Banca è un articolo come tutti quelli che sogliono scriversi per definire le attribuzioni delle Banche, e difatti se volgete lo sguardo agli statuti di altre Banche troverete dappertutto il metodo seguito nel progetto ministeriale. Osservava che la facoltà di fornire le casse di moneta e di metallo, è una facoltà così essenzial-

mente implicita per una Banca, e specialmente per una Banca avente l'esercizio delle zecche, che è impossibile supporre che non l'abbia, sol perchè non è detto espressamente. Ma cotesta facoltà non vuol essere considerata come operazione ordinaria di una Banca di sconto e circolazione, come attribuzione solita della Banca, bensì semplicemente come spediente, come mezzo di adempiere a tutti gli scopi che essa, come istituzione bancaria, si propone.

L'onorevole Relatore ha accennato che molti abusi si possono commettere nell'esercizio di questa facoltà; io credo che presentemente le cose vadano in perfetta regola. Io non parlo dello stato attuale delle cose, ma parlo in genere, in astratto, e dico che una Banca prudente, una Banca seria, non si mette a fare il commercio del numerario e del metallo come operazione normale, ma riserva la facoltà eccezionale che tiene dal suo statuto ai casi di assoluta necessità, alle circostanze in cui non ci sono migliori mezzi di provvedere alla urgenza e alla gravità dei bisogni che si manifestano il più delle volte inopinatamente.

Diceva ieri che chiunque è pratico di queste cose sa di quante maniere si può sorpassare questa regola di prudenza bancaria, con quali mezzi si può illudere il pubblico circa la vera esistenza della riserva metallica ed il Relatore ne ha detto abbastanza. Egli diceva che se non era conveniente privare la Banca di cotesto mezzo di supplire a certi bisogni e specialmente a quelli di poter in ogni caso adempiere almeno sufficientemente agli scopi ordinari della sua istituzione, non cessava però tal facoltà di essere pericolosa; ed è per tale considerazione che egli si è doluto che questa facoltà invece di essere attribuita al Consiglio superiore, le disposizioni precedenti la lasciassero in mano al direttore.

Io non fo alcun giudizio sopra di questo, pel momento, ma convengo con lui che sia molto savio attribuirlo al Consiglio superiore, e questo ha fatto il Governo e l'Ufficio Centrale quando nel riformare leggermente l'articolo 33, ha mantenuto al Consiglio superiore questa facoltà; ha fatto molto savamente, anzi più savamente ancora, in quanto che nella sua compilazione dell'articolo 33 invece di mettere alla coda dell'articolo simile facoltà l'ha fatta risalire un poco più innanzi, e l'ha messa tra le attribuzioni ordinarie del Consiglio superiore.

L'aggiunta poi ch'egli propone intorno ai conti correnti da aprirsi con istituti di credito all'estero è una proposta importante che si riferisce a discussioni molto serie, che si fanno ora nel mondo bancario e d'altra parte essa ha un poco del nuovo, dirò anzi, un po' di vago ed incerto. Il Relatore vi ha detto egli stesso che la Banca di Francia non ha questa facoltà, tanto che se noi la diamo alla nostra Banca, bisognerà poi supporre che il Governo francese sull'imitazione di quella che facciamo noi voglia darla anche alla sua. Ora io credo di dover soggiungere qualche parola in ordine alle osservazioni fatte per propugnare tale proposta,

stante che nella condizione presente delle cose essa ha a considerarsi come un tentativo è nulla più che un tentativo. L'apertura insomma di un conto corrente con uno stabilimento analogo, per oggetto di fornirsi la cassa di metalli e di numerario è uno spediente che se lo cominciamo noi, bisogna augurarci che tutto il resto ci segua per poterne profittare. Finora nissua iniziativa di ciò si è verificata.

Aggiungo che l'autorizzazione governativa di cui parla l'onorevole Relatore dovrebbe essere anche circoscritta in maniera da premunirsi contro ogni abusiva o poco prudente operazione, e per esempio credo che lo stesso Relatore converrebbe che si avesse a dire, *per somma determinata*, perchè il conto corrente non si apre in una maniera indefinita.

Dunque mi pareva che bisognasse lasciar correre il num. 1 tal quale fu proposto, perchè è bene che gli articoli più solenni e direi cardinali stiano nella loro massima semplicità e nella maggior loro evidenza; bastando a stabilire questa facoltà l'averne attribuito l'esercizio al Consiglio superiore.

Si è anche detto che si vuole che il conto corrente non si possa aprire che con permesso governativo, e sotto limitazione di somma, ed anche ciò esclude ogni dubbio sulla interpretazione se la facoltà ci sia o non sia, e sulle condizioni mediante cui può la medesima essere esercitata.

Ecco le mie osservazioni: io rimetto alla prudenza del Senato il decidere se colla dichiarazione che io fo sino da questo momento, cioè che all'art. 33 accetterò l'aggiunta colla spiegazione e collo sviluppo relativo ai conti correnti, si abbia a passar oltre all'art. 2.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Sta in fatto che la Banca è necessariamente autorizzata a comperare le paste di argento e d'oro e le monete, se occorre, di cui possa abbisognare, ma l'autorizzazione che le diamo in modo circoscritto è quella di comperarle all'estero, e se noi non le diamo questa autorizzazione espressamente essa naturalmente non l'ha, mentre in genere le Banche possono operare nel paese, ma all'estero no. Dunque importa che quest'autorizzazione sia data in un modo esplicito, preciso, senza farla dipendere da una congettura, perchè se noi la ammettiamo come una congettura, nel modo stesso col quale si congettura che la Banca ha facoltà di comperare le paste d'oro e d'argento all'estero, mediante acquisto di cambiali su estere piazze (operazione che non entra niente nelle operazioni ordinarie delle Banche) o mediante apertura di conti correnti, è evidente che per l'istessa ragione si potrà anche sostenere, come diceva un momento fa, che la Banca possa intraprendere una coltivazione di miniere d'argento e d'oro. Mi pare quindi opportuno che, sempre nell'idea di circoscrivere le operazioni della Banca, si debba inserire qui quali precisamente sono le operazioni alle quali è autorizzata.

Del resto dichiaro che io accetto l'argomento savissimo suggerito dal signor Ministro quanto alla seconda

parte relativa, cioè all'apertura dei conti correnti; di maniera che si dovrebbe dire: « Potrà anche per l'oggetto ora indicato aprire conti correnti *per una somma determinata* con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri, previa approvazione governativa.

Soggiungerò solo due parole anche a questo riguardo: non v'ha dubbio che la Banca di Francia ha risposto che essa non poteva intraprendere queste operazioni perchè il suo statuto non ve la autorizzava; ed è questo il motivo per cui noi l'abbiamo inserita nelle facoltà del nostro; ma quand'anche noi non potessimo stabilire questi conti correnti colla Banca di Francia potremmo stabilirli con una quantità di altri stabilimenti, e specialmente forse colle Banche di deposito dell'Inghilterra, le quali sovente hanno grandissimi depositi di metalli preziosi.

Vero è che quest'operazione cagionerebbe poi la necessità di un'operazione secondaria, attesa la diversa monetazione dell'Inghilterra dalla nostra; ma è certo che, quando noi avessimo colla una massa di valori metallici, potremmo facilmente procurarci egual massa di moneta del nostro paese, resta dunque evidente che quand'anche la Banca francese non fosse per ora autorizzata, tuttavia l'utilità di quest'inserzione si verificherebbe costantemente.

Ad ogni modo l'Ufficio Centrale non ha voluto che vi fosse nessuna estensione di potere se non previa autorizzazione governativa.

Detto ciò non mi resta altro ad aggiungere.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Se l'Ufficio Centrale lo permettesse, fin d'adesso si potrebbe dichiarare che nell'articolo 33 all'ultimo alinea si direbbe:

« Riconosce e dichiara l'urgenza (darei urgenza invece di necessità) di fornire la cassa di denaro o di verghe d'oro o d'argento, e decide se sia il caso che vengano acquistati per tale oggetto effetti commerciali pagabili all'estero, o che si chieda al Governo l'autorizzazione di aprire per ciò conti correnti per somme determinate con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri. »

(Il Senatore **Farina** fa segni di adesione.)

Presidente. Il signor Ministro parmi che proponga una trasformazione della redazione del secondo alinea, con un'aggiunta ed un trasporto all'articolo 33.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Dichiaro fin d'adesso che l'articolo 33 resterebbe concepito come ho detto.

Presidente. Prego il signor Ministro a compiacersi di mandarmi scritta questa nuova redazione.

(Il Ministro scrive questa nuova redazione e la fa passare al banco della presidenza.)

Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio propone alla sua volta che all'articolo 33, e precisamente

a quell'alinea che incomincia colle parole: *Riconosce e dichiara*, ecc., si sostituisca la seguente redazione:

« Riconosce e dichiara la necessità di fornire la cassa di verghe d'oro o d'argento, e decide se sia il caso di acquistare per tale oggetto effetti commerciali pagabili all'estero, o che si chieda al Governo l'autorizzazione di aprire per ciò conti correnti per somme determinate con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Prego il signor Presidente a permettermi un'avvertenza.

Dopo le parole: *Riconosce e dichiara* la necessità di fornire la cassa, devesi prima dire: *di danaro*; poi seguita: o di verghe d'oro, ecc.

(Il Presidente fa la relativa annotazione sull'aggiunta.)

Presidente. Farò ora passare questa proposta all'Ufficio Centrale perchè possa emettere il suo avviso, e poi darò lettura al Senato dei due alinea che formano l'emendamento in modo d'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale ammette in massima il merito e le espressioni proposte all'art. 33. Ma siccome precisamente nella sua aggiunta si riferiva all'art. 33, quindi crede che una cosa possa stare coll'altra; e coerente a se stesso mantiene l'indicazione che ha fatto di queste operazioni sotto il titolo *della fondazione e delle operazioni della Banca*, emendando solamente il secondo alinea, ed aggiungendovi l'espressione: *per somme determinate* cioè, *di aprire conti correnti per somme determinate con altri stabilimenti*.

Presidente. Siccome l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale veste il carattere di emendamento così la leggerò per metterla ai voti.

« La Banca può fare acquisto di numerario, di verghe d'oro e d'argento, tanto nell'interno dello Stato, quanto all'estero, e può procurarne il pagamento mediante acquisto di effetti commerciali e nel modo indicato all'art. 33.

» Potrà anche per l'oggetto ora indicato aprire conto corrente per somme determinate con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri previa approvazione governativa. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola. Mi permetta il Senato che io faccia ben intendere la mia preghiera.

Essa sarebbe di trasportare quest'aggiunta nei termini in cui ho detto all'art. 33 perchè se si votasse quest'aggiunta, ben vede il Senato che si dovrebbe poi anche modificare l'art. dove è espressa la necessità; mentre qui non rimarrebbe espressa....

Senatore Farina, Relatore. Domando scusa; è espresso perchè è detto così: *nel modo indicato all'articolo 33*.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario, poi l'avrà il Senatore Scialoja.

Senatore Cibrario. Io non vedo che difficoltà possa avere il Governo ad ammettere l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Qui si tratta di definire quali siano le operazioni che la Banca è autorizzata a fare; dunque mi pare che sia naturale che le disposizioni di quest'articolo contengano le singole operazioni per le quali la Banca riceve l'autorizzazione nell'art. 33; si tratta dell'applicazione, dell'esecuzione; e nell'art. 33 si dà al Consiglio superiore l'attribuzione di fare le operazioni spiegate nell'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

È dunque necessario che queste operazioni siano indicate nei due luoghi; l'uno, dove si tratta del principio, delle facoltà che si danno alla Banca, l'altro, dove si tratta dell'esecuzione, del modo di applicare questa facoltà.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Avevo domandato la parola per notare cosa a cui risponde in parte per anticipazione, mi sembra, l'Ufficio Centrale con un'aggiunta, che l'onorevole Relatore ha avuto la bontà di mostrarmi. Esso ha intenzione di proporre che in fine della prima parte di quest'aggiunta, dove si dice: *nel modo indicato all'articolo 33*, vengano inserite le parole: *e nei casi indicati in detto articolo*.

Questa clausola sarebbe già grave, perchè veramente la facoltà di acquistare all'estero denaro o verghe metalliche deve, o Signori, consentirsi alla Banca come una facoltà del tutto straordinaria.

In questo permesso si nasconde un grave pericolo per una Banca unica, per una Banca che non ha di diritto, ma che avrà di fatto il monopolio dell'emissione di biglietti.

Io rammenterò al Senato come una delle cose che ha fatto svegliare di più l'opinione pubblica in Francia, e l'ha richiamata sulla gravissima questione dell'ordinamento delle banche, sia stato per l'appunto quello acquisto continuo che la Banca di Francia è stata obbligata di fare all'estero da alcuni anni in qua; e se al Senato non dispiace leggerò pochissime parole di un opuscolo che ha fatto molto rumore in quell'impero, in cui è detto:

« En deux ans et demi elle a acheté 1300 millions de lingots qui lui ont coûté, en primes, 15 millions et malgré cela ses bénéfices se sont accrus.

» Les dividendes ont été: de 20 0/0 en 1855; de 27 0/0 en 1856; de 33 0/0 en 1857!

» Cette longue et prodigieuse campagne des lingots s'était liquidée chaque année ainsi: la Banque n'avait pas employé son capital; elle avait continué à toucher régulièrement ses semestres. Elle n'avait engagé dans l'opération que le crédit que lui accordait gratuitement le public; et c'est encore au public que, par l'élévation de l'escompte, elle avait fait payer, au delà des dividendes distribués, les primes qu'elle avait subies dans ses achats de 1,300 millions d'or!

» Et, par une étrange confusion des effets et des causes, cette opération n'a inspiré à l'administration des finances d'autre résolution que celle de renouveler le privilège de la Banque, en exagérant les droits abusifs qui lui permettaient de courir de telles aventures et d'en obtenir de pareils résultats. »

Perciò approvo l'intenzione del Signor Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale avrebbe voluto per la prima volta parlare della facoltà di acquistare denaro e verghe come di eccezionale e straordinaria facoltà concessa al Consiglio superiore. Ma quando il Senato non intendesse di secondare il desiderio del signor Ministro, cioè di non parlare affatto tra le operazioni ordinarie della Banca, di questa che ordinaria non è.....

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Scialoja..... e di farne solo menzione come eccezione tra le facoltà straordinarie del Consiglio superiore, dovrebbe in ogni caso formulare la disposizione in modo che fosse chiaro, come il legislatore intenda che di questa facoltà fosse fatto uso con moltissima riserva ed in casi urgenti e straordinari. Però si avrebbe a mio modo a dire, e ne propongo l'emendamento: « La Banca può nei casi straordinari, e per fornire la cassa di riserva metallica fare acquisto; ecc. »

A questo modo credo che potrebbe senza inconveniente lasciarsi dov'è questa disposizione. Signori, quando una Banca ha difetto di riserva metallica, spesse volte non c'è bisogno di ricorrere a ragioni remote o eccezionali per ispiegare codesto difetto. La causa suol essere nell'ordinamento medesimo della Banca.

E per vero, o Signori, qual'è mai il principalissimo ufficio di una Banca? Nella opinione comune, questo ufficio è l'emissione dei biglietti. Ma i servizi che una Banca è chiamata a rendere sono ben altri che quello che è il più apparente di tutti. Il principal beneficio delle istituzioni di credito sta nel fare uscire dagli scrigni dei privati i piccoli risparmi, nell'uirli, per così dire, a guisa di rigagnoli per convertirli in abbondanti torrenti e versarli nel gran fiume della circolazione a cui attingono l'industria ed il commercio. Questo è il più gran servizio che le istituzioni di credito sono chiamate a rendere. Ma le Banche grosse, le Banche uniche, fondate sopra un monopolio di diritto o di fatto, trovano che i loro lucri sono abbastanza assicurati dalla emissione esclusiva dei biglietti, e quindi non curano, se non in certi casi in cui ne vogliono fare un'arma di guerra, di pagare un lieve interesse sui conti correnti e sui depositi, e trascurano tutti quegli altri espedienti che pure sono curati da Banche altrimenti ordinate per richiamare, come ho detto, questi piccoli risparmi, la cui somma è ingente. Difatti in tempo di eccezionale bisogno, una nazione tolvolta fa fronte a necessità di centinaia di milioni che a prima giunta non si sa dove erano, ma che quando ben si riflette (come dice il Fullarton) si scorge

che erano sparpagliati in piccole somme nel salvadano dei contadini, negli scrigni dei borghesi e nelle casse dei piccoli banchieri, d'onde il bisogno li trasse fuori per raccogliarli in grandi somme.

Un istituto di credito deve con ogni studio e coll'allettamento del guadagno e la facilità dell'impiego produttivo, procurare di raggiungere questo che è lo scopo precipuo di tutte le istituzioni di simile natura. E quando sarà trovato il modo di farlo, sia direttamente, sia per mezzo di relazioni indirette con altri stabilimenti, io credo che non abbia ad incontrare grande difficoltà a fornire le sue casse di riserva metallica.

È vero che possono avvenire casi eccezionali, come sarebbero per esempio la mancanza di un raccolto od altre somiglianti, che necessitano l'acquisto diretto, la compra di metalli o di danaro all'estero; epperò io consento che questa facoltà sia data allo stabilimento bancario; ma siccome essa è e deve essere di sua natura eccezionale, io prego il Senato perchè voglia accettare la proposta da me fatta sin dal principio di queste mie brevi osservazioni, e che riducesi ad esprimere per l'appunto che la facoltà si concede per casi straordinari e sol per fornire di riserva metallica la cassa della Banca, quando per avventura possa mancare.

Presidente. Abbia la bontà di mandare il suo emendamento al banco della presidenza.

Senatore Scialoja. Si riduce a poche parole.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. Senza sperare che le Banche possano da noi compiere quell'ufficio che compiono in altri paesi, dove la fiducia in questo genere di istituzioni è spinta a segno tale che nessun individuo, nessun particolare tiene somme di danaro presso di sé, ma tutti lo depositano presso le Banche, e quindi le Banche specialmente di deposito divengono elementi potentissimi di credito, il quale poi naturalmente si converte a beneficio della generalità dei cittadini che da queste istituzioni trovano facilmente le sovvenzioni di cui abbisognano, senza, dico, credere che fra noi con un colpo magico di bacchetta si possa ispirare quella fiducia nei cittadini che al presente non esiste niente affatto, tuttavia io non dissento, poichè è negli intendimenti dell'Ufficio che queste operazioni non si debbano fare che quando siano veramente necessarie, che si dica che si concedono in via di eccezione com'è stato proposto dall'onorevole Senatore Scialoja.

In fondo però, se noi non avevamo espressamente detto che le parole: *nel modo e nei casi indicati nell'art. 33*, si era perchè le espressioni dell'art. 33 non permettevano queste operazioni, se non dopo che la necessità era stata previamente riconosciuta dal Consiglio superiore, di maniera che cessava ogni arbitrio, ogni possibilità di eccesso, e di abuso per parte di quello qualsiasi che, o nominato dall'assemblea, o nominato dal Governo stesse a capo dell'istituzione. Noi

per conseguenza crediamo sufficientemente provvisto; ma siccome in fatto di cautele si può dire che mai nulla vi ha di superfluo, l'Ufficio Centrale non dissente dallo accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. L'Ufficio Centrale accettando l'emendamento, non è il caso di vedere se sia appoggiato. Leggerò di nuovo l'emendamento dell'Ufficio Centrale colla modificazione che vi si arrecherebbe coll'emendamento del signor Senatore Scialoja. « La Banca può nei casi straordinari, e per fornirsi la cassa di riserva metallica, fare acquisto di danaro e verghe d'oro e di argento tanto nell'interno dello Stato quanto all'estero, e può procurarne il pagamento mediante acquisto e nel modo indicato all'art. 33. Potrà anche per l'oggetto ora indicato aprire conti correnti per somma determinata con altri stabilimenti analoghi nazionali ed esteri, previa approvazione governativa. »

Metto ai voti quest'aggiunta all'articolo secondo proposta in via di emendamento dall'Ufficio Centrale.

Chi la approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora torno alla parte prima dell'articolo che rileggo.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. La mia osservazione cade unicamente sul numero secondo di questo articolo. Vorrei un semplice schiarimento che sarà agevolissimo al dotto Relatore dell'Ufficio Centrale di porgermi; ed ha per oggetto di conoscere quale sia l'ampiezza del significato dei termini in cui è concepito questo numero secondo. Io vi leggo: « Che la Banca può incaricarsi gratuitamente per conto di particolari e dei pubblici stabilimenti della riscossione di titoli esigibili nelle sedi e nelle succursali. » Queste parole *riscossione di titoli esigibili*, siccome di significato latissimo, possono riferirsi a titoli di natura civile come a titoli di natura commerciale.

Ora io non capisco facilmente come le Banche le quali debbono sempre fare operazioni che abbiano uno scopo commerciale, possano anche estendere le loro cure ad uffici i quali sono di natura diversa, e di più poi se tale incarico convenga che lo assumano gratuitamente. Comprendo che nel facilitare la circolazione di tutti i valori, vi sia una ragione sufficiente per cui generalmente parlando, le Banche facciano operazioni gratuitamente; ma farle per titoli che hanno una natura di credito civile, di credito privato, io non comprendo troppo come potrebbe entrare nelle attribuzioni della Banca. Primieramente questo stabilirebbe un mandato. Ora si sa quante conseguenze alcune volte vengono da un mandato che si assume; possono incontrarsi incagli nella esazione di questi crediti; vi sarà obbligo di continuare nel mandato o la Banca potrà retrocedere questo titolo, e sottrarsi all'incarico di esigerlo?

Inoltre si sa che le operazioni, le esazioni in mate-

ria commerciale si operano facilmente, perchè vi sono regole speciali per cui non può essere incagliato il corso degli affari e dei pagamenti dovuti per tali effetti commerciali; invece quando si tratta di crediti civili, si sa che molte volte prima di giungere ad una condanna nascono eccezioni che possono d'assai prolungare l'azione.

Questa semplice riflessione è dovuta probabilmente alla mia poca esperienza della materia, per cui ho creduto necessario uno schiarimento prima di votare questo secondo numero.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sarebbero giustissime se, e la natura della legge, e l'interpretazione che si diede ad una disposizione analoga vigente da circa 20 anni (risalendo anche all'esistenza della Banca di Genova) nel nostro paese, non avessero provato che non si fanno queste esazioni per conto dei terzi se non per effetti commerciali. Per persuaderne il Senato, leggerò le disposizioni identiche che esistono nello statuto della Banca attuale.

« Le operazioni della Banca consistono:

« Nell'incaricarsi per conto dei particolari e dei pubblici stabilimenti dell'esazione gratuita d'effetti esigibili nelle rispettive sedi succursali. »

È noto che i crediti civili non si dicono *effetti*.

La parola *effetti* è tecnicamente e esclusivamente propria degli effetti commerciali e non dei crediti civili.

Senatore **Pinelli**. Io mi dichiaro soddisfatto, quantunque l'espressione a cui allude l'onorevole Relatore « di effetti esigibili » non si trovi nell'articolo.

Senatore **Farina, Relatore**. Ha ragione, è stata una svista, e si dovrebbe dire *effetti* e non *titoli*.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non ho alcuna difficoltà che si dica *effetti*. Trattandosi di Banca, naturalissima cosa è che non possa incaricarsi di quelle operazioni che sono veramente civili, credo anche che essendo questa una frase comunissima, non si sia commesso un errore; del resto non ho difficoltà a che si dica *effetti*.

Senatore **Scialoja**. Si può dire *titoli commerciali*.

Presidente. Vogliono che si dica *effetti* o *titoli commerciali*? Favoriscano mettersi d'accordo. Che cosa propone l'onorevole signor Relatore?

Senatore **Farina, Relatore**. Noi conserviamo la parola *effetti*.

Presidente. Dunque propone che si sostituisca la parola *effetti* a quella di *titoli*?

Senatore **Cambrey-Digny**. Mi sembra che la parola *effetti* non sia italiana.

Senatore **Farina, Relatore**. Perdoni, ma noi abbiamo ora le abitudini, commercialmente parlando, della

nomenclatura francese, non sarà molto italiana questa, ma è talmente ricevuta dalle abitudini commerciali, che crederei inopportuno il cambiarla.

Presidente. È desiderabile che venga un tempo in cui la lingua italiana per propria indole trovi espressioni adatte a tutti gli affari che corrono oggigiorno, cosicchè non sia necessario il ricorrere ad origini antiche.

Intendono dunque che si metta la parola *effetti*?

Senatore Farina, Relatore. Noi manteniamo la parola *effetti* perchè è un termine adoperato da 20 e più anni, e poi anche perchè dicendo *titoli commerciali*, si potrebbe mettere in dubbio se i biglietti a ordine siano valori commerciali, ed anzi in questa stessa relazione si sostiene che in generale non lo siano. Tuttavia, siccome quotidianamente una quantità di biglietti a ordine si danno alla Banca da esigere, ne verrebbe che essa non potrebbe più compiere tale operazione.

È dunque opportuno che si dica *effetti*, perchè è parola già ricevuta in pratica ed in giurisprudenza, ed avvii una interpretazione di molti anni che ne determina il significato.

Presidente. Siccome si tratta di una modificazione al testo ministeriale, prego il signor Ministro di dirmi se accetta la parola *effetti* in sostituzione di *titoli*.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Senatore Duchoqué. Eccitato qui attorno ad introdurre la mia parola, dirò che se nella lingua nostra e nell'uso non avessimo il segno che rispondesse all'idea, se questa fosse nuova si dovrebbe ricorrere alla frase venutaci di fuori insieme alla cosa od all'idea da esprimersi. Ma non siamo noi che dobbiamo cercare fuori la parola per significare le carte di credito.

Se non vogliamo adoprare quella che l'onorevole Scialoja ha proposto, cioè *titoli commerciali*, possiamo usare l'altra *recapiti* che già esiste nel numero 1. Ripetendo la parola *recapiti*, noi evitiamo anche l'inconveniente di usare parola diversa per esprimere la stessa cosa.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta la parola *recapiti*? Badino che quando in una legge importantissima come questa si è usata una parola che abbia un significato esteso, converrà poi sempre ammetterla in tutte le altre parti della nostra legislazione.

Senatore Farina, Relatore. Qualunque trattatista, specialmente di cose commerciali, che noi prendiamo, si serve della parola *effetti*; *recapito* ha un significato vago e generico, epperò io manterrei la parola *effetti*.

Presidente. Il Senatore Duchoqué insiste perchè si surrogli la parola *recapito*?

Senatore Duchoqué. Mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Il Senato faccia quello che vuole

perchè è legislatore e può esserlo anche in materia di lingua, ma sia consentaneo a se stesso.

Nel primo numero si dice *scontare cambiali, biglietti ed altri recapiti di commercio*.

Qui senza dubbio il *recapito* sta per *effetto*, non so se stia bene, il Senato deciderà; ma abbia la bontà di dire nel secondo numero ciò che ha detto nel primo.

Senatore Farina, Relatore. È precisamente perchè nel primo articolo sono distinti i recapiti dal biglietto all'ordine che nel secondo debbesi dire *effetti* perchè è più generico.

Per conseguenza mantengo questa espressione che ha un significato tecnico, che è stabilito dalla giurisprudenza e dalle leggi.

Senatore Cadorna. Proporrèi al Senato di evitare questa questione mantenendo l'articolo com'è.

Si è già detto, ed a me pare ragionevolmente, che la parola *titoli* usata in questa legge ha il suo significato, che non si può estendere l'espressione a titoli, che non sieno della natura dello stabilimento che deve fare l'operazione.

Quindi se è evidente, come mi pare, che dicendo titoli sia lo stesso che dire titoli commerciali, parmi che si abbia un'idea abbastanza netta dell'oggetto che si è voluto indicare, e si evitano le questioni che si sono messe in campo per sopprimere o no la parola. Si ha oltre ciò il vantaggio di non usare una parola che, se nel gergo commerciale ha un significato speciale, in buona lingua non può essere usata nel senso in cui qui sarebbe adoperata. Io credo poi che il Parlamento debbe essere tenero della conservazione della proprietà della lingua.

Presidente. L'onorevole Senatore Cadorna ritorna al primo testo che dice *titoli*: ora se l'Ufficio Centrale insiste, dovrò mettere in votazione specialmente la parola *effetti*, perchè forma un emendamento speciale, a meno che il signor Senatore Duchoqué insista anch'egli per la parola *recapiti*.

Senatore Duchoqué. Io non do importanza alla cosa nè insisto. L'osservazione fatta dal Relatore non mi ha persuaso che non possa usarsi la parola *recapiti* nel senso generico che egli giustamente vorrebbe, dacchè in questo senso la veggio usata nel N. 1.

Ma io mi associo volentieri all'onorevole Senatore Cadorna, e credo che potrebbe lasciarsi com'è la prima proposta del Ministero e dell'Ufficio Centrale, senza introdurre di nuovo la parola *effetti*.

Presidents. Persiste l'Ufficio Centrale a voler sostituire la parola *effetti*?

Senatore Farina, Relatore. Io sostengo la parola *effetti* perchè è più generica; non sono amico della parola *titoli commerciali* che si vorrebbe sostituire perchè ingenera il dubbio se il biglietto a ordine si possa pur esigere sì o no dalla Banca, mentre come si pratica adesso, colla parola *effetti*, si esige costantemente; invece se mettiamo *titoli commerciali*, e il biglietto a ordine non è titolo commerciale, la Banca non esigerà.

Senatore **Galvagno**. Credo poter soggiungere, che se dopo questa discussione si adopererà la parola *titoli* od *effetti* raggiungeremo egualmente lo scopo; sappiamo ciò che vogliamo comprendere, perchè le discussioni del Parlamento sono utili a far capire che cosa si è voluto dire in una legge: perciò dicasi *titoli* od *effetti*, la cosa è la stessa, ma parmi che la parola *titoli* sia preferibile perchè parola italiana.

Presidente. Se il Senato crede con queste spiegazioni ovviare agli inconvenienti, eviteremo di provocare il voto circa la sostituzione di una parola all'altra, il che forse non sarebbe indispensabile.

Se non s'insiste, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Galvagno, io riterrò la proposta di mantenere la parola *titoli*.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Io veramente non so comprendere come, dacchè si è elevato il dubbio se la semplice parola *titoli* possa includere anche i titoli commerciali, si possano temere inconvenienti ad aggiungere anche la qualifica di commerciali per togliere ogni dubbio possibile, perchè quando si fanno leggi, si deve procurare di non dar luogo a successive interpretazioni.

Io quindi persisto nel ritenere la parola *titoli*, aggiungendovi però la parola *commerciali*.

Presidente. Ne fa formale proposta?

Senatore **Roncalli**. Ne faccio proposta.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio deve dire che nelle parole *titoli commerciali* (l'ho già detto dieci volte, e mi rincresce doverlo ripetere), non si può in termini giusti comprendere il biglietto ad ordine, e che però adesso la Banca continuamente esige biglietti all'ordine per conto degli altri; dunque questa specificazione porterà necessariamente una limitazione nelle operazioni della Banca che adesso non c'è.

Del resto è una questione esaurita, decida il Senato quello che vuole.

Presidente. Dopo queste spiegazioni l'onorevole Senatore Roncalli crede ancora di insistere nella sua proposta?

Senatore **Roncalli**. Quanto a me, veramente dalle spiegazioni date non potrei arguire che siasi elevato un dubbio ulteriore piuttosto che tolto quello ch'io intendeva di togliere; tuttavia mi rimetto alla saviezza del Senato, non presumendo che debba prevalere la mia opinione.

Presidente. Non insistendo il Senatore Roncalli nella sua proposta, riterrò il Senato che il testo da porsi ai voti rimarrebbe quale sta nel progetto ministeriale compreso nei numeri 1, 2, 3 e 4 che ho letto.

Chi approva quest'articolo composto dei quattro numeri anzidetti del progetto ministeriale, al quale poi si

aggiungeranno le due proposte ed emendamenti dell'Ufficio Centrale, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'art. 3.

Leggo l'art. 3 del progetto ministeriale.

« Art. 3. La Banca può fare anticipazioni sopra depositi:

- » 1. Di verghe e monete d'oro e d'argento;
- » 2. Di titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, e di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie;
- » 3. Di buoni del tesoro;
- » 4. Di cambiali;
- » 5. Di azioni ed obbligazioni di imprese industriali alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse od un prodotto determinato;
- » 6. Di azioni, di cartelle ipotecarie ed obbligazioni emesse da Società di credito fondiario approvate con legge. »

Su quest'articolo 3 c'è una modificazione proposta dall'Ufficio Centrale che consisterebbe nel sopprimere il numero 6.

Senatore **Farina, Relatore**. Se permette dichiaro il motivo di questa proposta che non ricordo se lo abbia detto nella Relazione, perchè era già troppo lunga....

Presidente. Scusi, ma per i cinque primi numeri l'articolo è ammesso integralmente.

Senatore **Farina, Relatore**. Su di ciò non è questione.

Presidente. Il Relatore ha la parola per spiegare la proposta soppressione.

Senatore **Farina, Relatore**. Questa proposta di soppressione dipende da che noi non abbiamo ancora di queste istituzioni, e che specialmente per la loro solidità vi potrebbe essere una gran diversità per le azioni e le obbligazioni delle società medesime, mentre specialmente per il pagamento degli interessi, come tutti sanno, le obbligazioni vanno prima delle azioni e le azioni sono posticipate alle obbligazioni, e siccome noi non abbiamo ancora di queste istituzioni, non abbiamo creduto che fosse opportuno ammettere qui un'autorizzazione che si riferisce a qualche cosa d'ignoto, mentre ci pareva più conveniente che quando si stabiliranno queste istituzioni, e sarà veramente riconosciuta la solidità loro inconcussa, si possano ammettere allora i loro titoli a tener luogo di terza firma per avere anticipazioni dalla Banca.

Presidente. Prego l'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio a dirmi se accetta la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il Ministero accetta la proposta soppressione.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cataldi**. Esporrò in breve al Senato alcune mie osservazioni sopra questo articolo.

In esso l'autore del progetto dello Statuto è stato a mio credere troppo timido, quando per tema di eccedere la sfera d'azione delle Banche di circolazione e di sconto ha voluto escludere dalle operazioni della Banca d'Italia le anticipazioni sopra le sete....

Senatore **Farina Relatore**. Questa disposizione si legge nelle disposizioni transitorie.

Senatore **Cataldi**. Io credo, che convenga meglio sia posta qui.

Dico dunque che vi sono escluse le anticipazioni sopra le sete sotto il pretesto che le sete di loro natura siano più proprie di altri stabilimenti di credito, ma quando poniate mente, da una parte che questi stabilimenti, ai quali siffatte operazioni vorrebbero demandarsi, non esistono, e che, quando si fondassero, verrebbero creati nei grandi centri e non nelle località secondarie, dove è pur tanto necessario il sovvenire al commercio serico, e dove la Banca estenderà la sua benefica azione, e, dall'altro lato, che nessuna operazione offre in sé medesima tanta sicurezza e solidità, quanta ne presenta il prestito su pegno di un genere di prodotti così poco soggetto a cali ed a deprezzamenti, quale è appunto la seta, quando, dico, a ciò si rifletta, non solo si troverà ragionevolissima la correzione che l'Ufficio Centrale ha fatta al ministeriale progetto, ma si ammetterà, credo io, la convenienza altresì di non limitare ad un solo quinquennio la facoltà di anticipare su depositi di sete, ma la si vorrà comprendere fra le operazioni normali e costitutive dello stabilimento.

Se non che, mentre, sotto questo rapporto, il Ministero era stato eccessivamente guardingo e meticoloso, si mostrò a mio credere, soverchiamente-corrivo per la facoltà concessa alla Banca di fare anticipazioni su depositi di azioni e di obbligazioni di imprese industriali. È veramente da recar meraviglia che mentre si volle essere tanto puristi e cauti da proibire i prestiti sopra sete, che è quanto dire, sopra una merce il cui valore è così sicuro come quello dell'oro e dell'argento, si abbia creduto perfettamente regolare e senza pericoli, il prestito sopra fogli di carta, che possono, non lo nego, rappresentare in certi casi un solido e sicuro valore, ma che possono, altre volte, andar soggetti a perdite vistose. Nè con questo io intendo già di escludere questo genere di anticipazioni, rendute forse necessarie dallo stato attuale economico del mercato e dell'industria; bramerei solamente che fossero adottate opportune guarentigie per impedire che ne possa venir danno al credito ed alla Banca.

Dopo il fin qui detto, io proporrei al Senato di aggiungere in questo articolo la facoltà normale alla Banca d'Italia di fare anticipazioni sulle sete con quelle cautele per altro che si ravviseranno necessarie, e quanto ai titoli di rendita ed alle azioni ed obbligazioni industriali, determinare a quanto debbano essere calcolate. Se ciò ebbe luogo nel successivo articolo decimo ove

cul deposito si hanno ricapiti a due firme, deve tanto più aver luogo nel presente articolo in cui al deposito va unito un ricapito con una sola firma.

Inoltre il progetto dell'Ufficio Centrale ha ommesso il numero 6 delle operazioni indicate nel corrispondente articolo del progetto ministeriale cioè le anticipazioni sopra azioni, cartelle ed obbligazioni di società di credito fondiario approvate con legge. Perché escluderle? Queste potrebbero essere più sicure e più solide di quelle indicate al numero 5, e proporrei quindi di conservare anche alla Banca la facoltà di cui al numero 6.

Dirò finalmente che ove l'Ufficio Centrale ed il Senato credessero meglio di rimandare l'esame della mia proposta relativa all'anticipazione sulle sete quando verrà posto in discussione l'art. 67, io non avrei difficoltà di acconsentirvi, purchè ciò fosse senza pregiudizio della mia proposta.

Senatore **Farina, Relatore**. Comincerò, seguitando l'ordine inverso tenuto dall'onorevole mio amico il Senatore **Cataldi**.

Ho già detto il motivo per cui non abbiamo ammesso anticipazioni sopra azioni ed obbligazioni di cartelle ipotecarie, in quanto che nel nostro paese non esistono, e il lasciare qui quest'autorizzazione ci avrebbe forse portato all'inconveniente di ammettere anticipazioni sopra azioni ipotecarie di società di credito di altri paesi, delle quali società non conosciamo bene le condizioni.

Quanto all'osservazione poi relativa al deposito di azioni e di obbligazioni d'imprese industriali, io prego l'onorevole preopinante di badare che sono autorizzate bensì, ma quelle soltanto alle quali lo Stato abbia garantito l'interesse, o un prodotto determinato; di maniera che, vede l'onorevole preopinante che queste azioni e queste obbligazioni vestono il carattere quasi di un debito pubblico, di una obbligazione dello Stato.

Per conseguenza si è creduto che come si era autorizzata l'anticipazione sopra deposito di titoli di rendita del debito pubblico, non ci fosse una ragione per rifiutarla sopra deposito di azioni e di obbligazioni che, essendo guarentite dallo Stato, vestono fino ad un certo punto il carattere di fondi pubblici, o rappresentano un'obbligazione sussidiaria, se si vuole, ma pure una obbligazione dello Stato medesimo.

Vengo ora a quanto concerne le anticipazioni sopra depositi di sete. Dirò francamente che io ero del parere dell'onorevole preopinante, cioè che si dovesse concedere assolutamente questa facoltà alla Banca; ed anzi dirò di più, io aveva posto al numero 6 precisamente di questo articolo le anticipazioni sopra sete.

E dappoichè mi trovo a parlare di questo articolo, debbo fare una dichiarazione per spiegare una frase della quale mi sono servito. Nella mia relazione ho sempre fatto uso della frase, *banche di deposito*, nel senso che vi è attribuito economicamente, cioè di quelle Banche che ora non sono più di deposito, ma che anticamente

mente lo erano; insomma di quelle Banche nelle quali si porta danaro perchè la Banca se ne serve, ed il cui proprietario percepisce una modica somma d'interesse, istituzioni che ora sono in grandissimo fiore specialmente in Inghilterra.

A vero dire queste Banche sono tuttora dette Banche di deposito impropriamente, mentre il deposito ammette la intangibilità dello stesso, il che in ora più non si verifica, giacchè la Banca può disporre delle somme che vi si portano, impiegarle e farne insomma quello che vuole. Queste Banche sono perciò Banche di prestito per dirlo più propriamente, anzi che di deposito. Nonostante siccome ordinariamente queste Banche custodivano il danaro senza toccarlo, e non fu che dopo che le più antiche ed accreditate di esse furono costrette a vedere i depositi esistenti presso di loro presi dal Governo per servirsene per suo uso, che esse stesse si persuasero della convenienza di prevalersi di questo capitale giacente, non fu, dico, che dopo ciò che divennero Banche, che si sarebbero dovute chiamare piuttosto Banche di prestito che di deposito. Tuttavia economicamente parlando si è continuato a chiamarle Banche di deposito, e gli economisti ancora le chiamano così, ed io per lo più le chiamai con tal nome. Parlando di questa Banca che fa le operazioni contemplate nell'articolo 3, mi sono riferito alla frase: la Banca può fare anticipazioni sopra depositi; ed ho chiamate anche queste Banche che fanno tali operazioni, Banche di deposito, perchè senza il deposito veramente non ci sarebbe nemmeno l'anticipazione. Per questo fatto sono stato mandato nel banco dell'asino, perchè a sentire un cotale mi ero servito di un termine improprio.

Veramente riferendosi essa a queste operazioni era evidente il senso in cui era adoperata questa frase, ma dappoichè mi venne fatto di spiegarmi in proposito, dirò che fu precisamente perchè avevo collocato al numero 6 le operazioni di anticipazioni sopra sete, che ho creduto inutile di dover spiegare, Banche di deposito, cioè che fanno anticipazioni sopra i depositi medesimi.

Per altro mi consolo di essere stato mandato nel banco dell'asino, perocchè vi ho già trovato un discreto numero di economisti di assai maggior vaglia di me; conseguentemente questo mi ha servito di consolazione, e confesso che dovendo essere nel banco dell'asino in così buona compagnia, la preferisco volentieri alla cattedra di quel cotale cattedratico.

Del resto, come dissi, fin da principio io aveva pensato a rendere perpetua l'autorizzazione della Banca a fare anticipazioni sopra deposito di sete.

Nell'Ufficio Centrale però prevalse il sentimento di non rendere definitiva questa autorizzazione, ma di inserirla semplicemente nelle disposizioni transitorie.

Essa è perciò transitoria e dipenderà il renderla più o meno durevole dalle deliberazioni del Consiglio superiore, le quali verranno convalidate dall'opportuna approvazione governativa.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, *Relatore*..... In questo stato di cose io non posso far altro che dire che questo è stato il voto della maggioranza dell'Ufficio Centrale, o che quindi anch'io ho dovuto unirmi.

Quanto al n. 4 relativo alle cambiali, in verità l'obbiezione mi pare un po' più grave e se il Senato credesse di votare....

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Farina, *Relatore*... gli altri numeri dell'articolo si potrebbe rinviare quello cui si riferisce questa obbiezione all'Ufficio Centrale...

Senatore Scialoja. Legga l'articolo 15, c'è la risposta.

Senatore Farina, *Relatore*. È vero, l'avevo dimenticato; è trascorso qualche tempo da che ho fatto questa relazione, la mia memoria alquanto labile mi aveva fatto dimenticare quella disposizione.

Per conseguenza a fronte della medesima, non occorrendo altro, mi pare che l'articolo si possa votare tal quale.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Credo opportuno di aggiungere una parola al rendiconto, d'altronde esatto e fedele che l'onorevole mio collega il Relatore dell'Ufficio ha fatto della discussione che ebbe luogo in seno all'Ufficio sul comprendere nelle operazioni ordinarie della Banca le anticipazioni sopra deposito di sete, dacchè non venne fatta dall'onorevole Cataldi l'espressa proposta.

L'Ufficio ritenne che nella questione si dovesse distinguere il principio dal fatto, il canone scientifico dall'uso e dalla consuetudine.

Se la destinazione naturale della merce è quella di passare direttamente dal produttore al consumatore secondo le supreme leggi dell'offerta e della richiesta, è innegabile, e il Senato, spero, me lo vorrà concedere, che una operazione di pegno interrompe o per lo meno ritarda questo suo naturale andamento.

I depositi di mercanzia qualunque, le anticipazioni sopra questi depositi sono più proprie dei docks, i quali emettono dei warrants, sono più veramente di certe speciali istituzioni, come sarebbe la Banca di Bonnard di Maraglia, come sarebbero le istituzioni di cui in Italia non si difetta e che contano un'antica origine, vale a dire i depositi generali di Barletta e di Gallipoli, nei quali in cambio di merce depositata si rilasciano ordini al portatore negoziabili.

Una merce depositata non ha un contratto fatto, non ha un prezzo certo, non si realizza precisamente in una data somma, in una data epoca, e questa è la ragione per la quale ad onta che il deposito e la anticipazione sopra sete, fossero ammessi fra le operazioni ordinarie delle due Banche, tra le quali si venne alla fusione, la Banca nazionale sarda e la Banca nazionale toscana, prevalse però nell'Ufficio Centrale di rendere omaggio,

dirò così, al principio scientifico, e di non comprenderle nelle operazioni ordinarie.

D'altronde, siccome la consuetudine e l'uso, e più che altro la mancanza di stabilimenti congeneri i quali più naturalmente sono destinati a fare queste operazioni, consigliavano a non interrompere bruscamente, ad un tratto, questa costumanza, che era entrata nelle abitudini del paese, fu per questo che mentre da un lato si volle rispettare il principio della scienza, dall'altro l'Ufficio Centrale concordò la collocò nelle operazioni transitorie.

Ho voluto aggiungere queste parole, onde meglio conosca il Senato quali furono le ragioni di diritto e di fatto per le quali quest'operazione, che fin qui si trovava nelle attribuzioni delle Banche, delle quali adesso si tratta la fusione, e che era nel desiderio ancora da molte Camere di commercio legittimamente espresso all'Ufficio Centrale, non ebbe sede in quest'articolo, ma la ebbe tra le disposizioni transitorie.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

Presidente. L'aveva prima domandata il signor Senatore **Scialoja**.

Senatore **Scialoja**. Vi rinuncio.

Presidente. Allora ha la parola il signor Senatore **Cataldi**.

Senatore **Cataldi**. Il signor Relatore dell'Ufficio Centrale dà per ragione di non ammettere l'anticipazione sui depositi di azioni di cartelle ipotecarie, e di obbligazioni emesse da società di credito fondiario, la non esistenza attualmente di veruna di tali società: ma io farò osservare essere non solo possibile ma probabile che in breve taluna di tali società possa essere costituita ed approvata dal Governo, ed è appunto in vista di ciò, ch'io ho proposto di accordare alla Banca l'anzidetta facoltà, non scorgendo motivo di negargliela.

Quanto all'altra osservazione relativa all'anticipazione sulle obbligazioni ed azioni di imprese industriali forse non mi sono bene spiegato.

Nell'art. 10 si legge:

« I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili in una località del Regno, essere muniti del bollo, avere la scadenza non maggiore di tre mesi e la firma di tre persone notoriamente solventi, di cui una almeno abbia domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto.

► I buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi, sono ammessi allo sconto, con la gira del possessore a favore della Banca.

► La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi, quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri titoli indicati nell'articolo 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo.

► Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme.

► Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due

firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Tutti i titoli pertanto dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata.

Nell'articolo 3, invece ove trattasi di un deposito accompagnato da un recapito con un'unica firma, nulla vien detto sul modo di calcolare i titoli depositati: eppure ciò interesserebbe maggiormente, ed anzi tali titoli dovrebbero calcolarsi meno a mio giudizio e ciò nel vero interesse della Banca.

Una voce. Legga l'art. 15.

Senatore **Cataldi**. Parla delle cambiali e della loro scadenza ma non delle condizioni sul deposito dei titoli.

Senatore **Scialoja**. L'articolo 15 accenna alle scadenze ed inoltre alle condizioni indicate all'articolo 10.

Senatore **Cataldi** (dopo aver letto l'articolo). È vero non l'avevo osservato.

Quanto alla proposta da me fatta per la facoltà di anticipazioni sulle sete, non difficolterei, ripeterò, se il Senato il crede, di rimandarne la discussione, quando verrà l'articolo 67, purchè non sia pregiudicata la questione.

Se poi vi fosse pregiudizio, io allora non potrei a meno di proporre fin d'ora, che venga inserita una disposizione che dia facoltà alla Banca di poter anticipare anche sopra sete.

Presidente. Nell'incertezza non si può stare, sarebbe necessario che il signor Senatore **Cataldi** formasse la sua proposta. Se intende di proporre qualche emendamento, oppure di riprendere anche il numero 6 stato abbandonato dal signor Ministro, ne faccia, ripeto, la formale proposta, ed allora si potrà andare avanti.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Ho domandato la parola unicamente per fare osservare al Senato che i depositi sopra sete danno un movimento importantissimo al capitale della Banca, e sono di un grande soccorso al commercio dell'industria serica, una delle principali risorse dell'Italia. Questi depositi presso la Banca nazionale attuale, sono ammessi già da gran tempo, e l'esperienza ha dimostrato come per questi non abbia mai avuto a soffrire perdite.

Difatti tali depositi, essendo la seta di facile e pronto smercio, presentano solidità maggiore che non le cambiali, come molto opportunamente ha accennato l'onorevole Senatore **Cataldi**.

Sentii con soddisfazione che il Senatore **Farina** (Relatore) non era contrario ad ammettere le anticipazioni anche sopra depositi di sete, e che si fu solo per non

violare i principii della scienza, che si portò tale disposizione fra le transitorie.

Tuttavia io credo che sarebbe meglio darle una sanzione formale adesso, giacchè in tal guisa si assicurerebbe un interesse importantissimo della Banca nazionale e si soddisferebbe in pari tempo ad un bisogno sentito da tutto il commercio.

Presidente. Rinnovo la preghiera all'onorevole Senatore Cataldi di trasmettere la sua proposta in iscritto al banco della Presidenza.

Senatore Cataldi. La mia proposta in ordine alle anticipazioni sopra depositi di seta è semplicissima, non si tratterebbe che di trasportare con qualche modificazione l'art. 67 dell'Ufficio Centrale....

Presidente. Scusi, tutte le proposte debbono essere mandate in iscritto al banco della Presidenza, quindi se ella ha intendimento di fare fin d'ora una proposta, abbia la bontà di scriverla; se poi crede di doverla ritardare, in allora aspetti a parlarne quando venga l'articolo cui si riferisce.

Senatore Cataldi. Non si tratterebbe che di trasportare all'art. 3 l'art. 67 così modificato, cioè:

« La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sovra deposito di seta greggia o lavorata in organzini o trame, e qui si ometterebbero le parole *sino a tanto che non venga*, ecc., sino alla fine del periodo.

Indi si direbbe:

I deponenti....

Presidente. Abbia la bontà di scriverlo, giacchè, come ben vede, quelle alternative di espressione, e poi di soppressione, possono produrre confusione nella discussione.

Senatore Farina, Relatore. Stando l'idea del Senatore Cataldi che è divisa da molti altri, e specialmente da quelli che appartengono alla vallata del Po, io osservo che la proposta bisogna farla qui; se aspettiamo a discuterla all'art. 67, sarà fra le disposizioni transitorie, mentre invece se questa facoltà si vuole assolutamente dare, come per parte mia sono di parere che si debba dare, allora bisogna portarla naturalmente all'articolo terzo o farne un apposito alinea.

E qui mi permetterò di osservare, che la ragione addotta che le merci non abbiano un tempo fisso per essere vendute, non è una ragione che quadri al caso, perchè quando si fa un'anticipazione di questa natura si correda il deposito di una dichiarazione del deponente, che entro tre mesi restituirà non solo la somma ma ben anche gli interessi della medesima.

Dunque questo deposito è accompagnato dal corredo di un titolo che resta nel portafoglio della Banca, che ha una data certa, scaduta la quale si fa luogo alla vendita della merce per pagarsi, nel caso che il deponente non paghi.

Del resto è un fatto costante che in tanti anni che la Banca degli antichi Stati ha praticato qui; ed anche più tardi in Lombardia, anticipazioni su seta, che sono

piuttosto desiderate specialmente in certe epoche dell'anno, non ha mai avuto occasione di perdere sovra quest'operazione, mentre invece le operazioni di sconto qualche volta, e più che qualche volta, sono andate soggette a perdite considerevoli.

Senatore Galvagno. Conoscendo l'abitudine dei commercianti di questa parte del regno, io non mi oppongo certamente a che la facoltà di accettare le sete in deposito sia data alla Banca.

Io osservai unicamente, che non si può dire, che la facoltà di ricevere in deposito la seta possa entrare nelle operazioni ordinarie di una Banca di circolazione.

Ma in allora come risolvere la difficoltà? Io la credo risolta dal momento che viene portata nelle disposizioni transitorie e che si lascia all'assemblea generale degli azionisti il decidere se vuole o no questi depositi.

Ora perchè farne un'operazione ordinaria della Banca stessa, in guisa che neanche l'assemblea generale degli azionisti possa negare questo deposito? Ciò non è giusto.

Egli è perciò, ripeto, che a me non pareva potersi sostenere che un deposito di seta, che è operazione propria di una Banca di deposito, dovesse porsi fra le operazioni ordinarie di una Banca di circolazione.

Lasciamola nelle disposizioni transitorie, in facoltà piena dell'assemblea generale, essa farà ciò che crederà nell'interesse della Banca, e se le conviene continuare il deposito lo continuerà, ma se non le convenisse, come volete obbligare la Banca a mantenersi in una via che non crede più convenirle?

Si è perciò che io, senza volermi opporre alla proposta fattasi al riguardo, crederei che si possa lasciare questa disposizione fra le transitorie.

Senatore Farina, Relatore. Per rispondere alle obiezioni dell'onorevole Senatore Galvagno circa la natura di quest'operazione che egli crede poco conforme alla natura della Banca, io faccio osservare che tutto l'articolo terzo, contempla precisamente anticipazioni congeneri.

Dunque questa antinomia fra la natura della Banca e le operazioni delle anticipazioni sulle sete, mi scusi, ma non so trovarla.

Presidente. Pare che il Relatore parli non più a nome dell'Ufficio Centrale, ma a nome proprio.

Senatore Farina, Relatore. Non v'ha dubbio.

Presidente. È necessario che sia chiarita questa circostanza, onde non nasca confusione.

Senatore Farina, Relatore. Io non faccio confusioni.

Presidente. È bene che si sappia che l'opinione che ora esprime l'onorevole Senatore Farina, è la sua opinione individuale, non quella dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Io aveva già spiegato, rispondendo all'onorevole Cataldi, che, come Relatore, aveva dovuto aderire all'opinione della maggioranza dell'Ufficio, mentre quanto a me personalmente non

trovava inconvenienti nell'ammettere l'operazione definitivamente, e quest'opinione finora non ho avuto motivo di cambiarla.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non posso non esprimere rammarico che l'Ufficio Centrale si sia così scisso in questo momento.

Senatori **Farina e Galvagno.** Ma no!

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io aveva fiducia che l'Ufficio Centrale avrebbe appoggiato unanime quello che di comune accordo avevamo stabilito.

Veggio con dolore che appunto il Relatore piglia la parola per sostenere che le anticipazioni sulle sete possono entrare tra le attribuzioni ordinarie della Banca.

Io m'aspettavo che egli, tanto perito nelle cose bancarie, avrebbe anzi riconosciuto con noi unanimemente che una Banca come questa, una grande Banca di circolazione, una Banca che per poco potrebbe dirsi l'unica Banca d'Italia, non possa convenientemente annoverare tra le sue operazioni ordinarie, tra i valori da servire di base alle anticipazioni, una merce, sia essa anche la più preziosa, com'è la seta.

Io non saprei ripetere con più acconce parole le cose già dette dagli onorevoli Senatori Galvagno e De' Gori.

Essi hanno detto la cosa quale è. I valori di una grande Banca di circolazione bisogna siano titoli esigibili a scadenza fissa, realizzabili in numerario, in metalli.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Questa è la regola generale degli sconti e delle anticipazioni.

Quando si venne a parlare di titoli, l'onorevole Senatore Cataldi ci ha fatto un'accusa che non meritavamo, quando ha detto che eravamo stati molto facili nell'ammettere alcuni titoli, ed ha citato specialmente le azioni e le obbligazioni industriali.

Egli non ha badato che la chiusura del paragrafo dava risposta alla difficoltà.

Quivi è detto che si parla di quelle azioni ed obbligazioni che sono *guarentite dallo Stato*.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non abbiamo ammesso ogni specie d'azione e di obbligazione indistintamente, abbiamo detto *quelle guarentite dallo Stato*.

Non è vero dunque che siamo stati larghi da un lato per essere poi così rigidi dall'altro; mi pare ci sia una corrispondenza in tutte le disposizioni dello statuto presentato.

Se io fossi determinato ad escludere, come era esclusa nello statuto di prima proposizione, l'ammissione delle sete alle anticipazioni, seguirei il mio ragionamento e dimostrerei per quali ragioni non giova aprire le porte ad una sola delle merci, e, ripeto, fosse anche la meno compromettente qual'è la seta; ma poichè ad una transazione si è creduto finalmente di venire, dopo una

non breve nè facile discussione, io lascio questa dimostrazione e prego rimandare la discussione alle disposizioni transitorie, perchè certo nelle operazioni ordinarie non vi è, nè vi potrebbe stare. Volendo avere in considerazione lo stato presente delle cose, volend'urtare il meno possibile le attuali abitudini, volendo fare che il passaggio dalla Banca piccola alla grande Banca si compia senza scosse e senza pericoli, abbiamo accettato, d'accordo coll'Ufficio Centrale, e dirò anche d'accordo coi rappresentanti dell'una e dell'altra Banca, che nelle disposizioni transitorie si ammettano le anticipazioni sulle sete. Nelle disposizioni transitorie si è anzi calcolato in maniera che la facoltà può durare lungamente rimettendosi al giudizio dell'assemblea generale, la quale anche dopo i cinque anni, come prima indicazione di termine, potrà chiedere che continui con approvazione del Governo.

Mi pare che questa transazione sia la più giusta, la più moderata, e che possa liberarci da una discussione che potrebbe andare molto in là, perchè ci porterebbe nella discussione delle più recondite dottrine del sistema bancario.

Se il Senato volesse rimanere soddisfatto di queste spiegazioni, potrebbe non far altro che rimandare alle disposizioni transitorie la discussione di questo punto, che forse sarà brevissima allora, perchè dichiaro fin da questo momento che col temperamenti già accennati il Governo accetta che sia lasciata alla Banca la facoltà di far anticipazioni sopra le sete.

Senatore **Farina, Relatore.** Ho domandato la parola per spiegare semplicemente la mia idea, anzi per un fatto personale.

Io non ho inteso di fare una proposta a nome dell'Ufficio Centrale diversa da quella di cui si era parlato col signor Ministro; solamente avendo sentito un altro Senatore ad emettere questa opinione ho creduto di dire che questa era anche la mia.

Faccio poi avvertire che nelle disposizioni transitorie anch'io ho preso un equivoco che cioè fossero fissati cinque anni, mentre invece non è fissato alcun termine, ma semplicemente si rimanda la durata alla deliberazione dell'assemblea generale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Perdoni, del modo d'intendere il termine dei cinque anni ne parleremo allora, perchè anche i cinque anni, come aveva detto, si sarebbero potuti prolungare con certe condizioni secondo i casi. Ed io mi riservo questa discussione.

Senatore **Farina, Relatore.** Allora la cosa è diversa.

Presidente. I tre membri che oltre al Relatore compongono l'Ufficio Centrale persistono nel sostenere il progetto?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non cambia niente.

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.
Senatore **Giovanola.** Io aveva domandato la pa-

rola per rettificare un'osservazione del signor Ministro riguardo al num. 5 di quest' articolo. Siccome però la discussione ora verte sovra un'altra questione, crederei conveniente che il Senato esaurisca prima questa ed in seguito mi permetterà di chiamare la sua attenzione ancora sul detto num. 5 relativo alle anticipazioni sopra deposito di azioni e di obbligazioni di imprese industriali, ecc.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Permetta che io domandi prima al signor Senatore Cataldi se ha redatto in iscritto le sue proposte.

Senatore Cataldi. Chiederei al signor Ministro una spiegazione, ed è se il signor Ministro intenda di riservare al Governo la facoltà di autorizzare o no la continuazione della facoltà di anticipazioni sulle sete, giacchè io non potendo ciò ammettere, dovrei insistere sulla mia proposta, ritenendo essere assolutamente di vantaggio alla Banca ed al commercio una tale facoltà, che dovrebbe essere accordata per legge.

Non mi opporrò invece a che tal questione venga rimandata alla discussione dell'art. 67, venendo dichiarato non rimanere per ciò la stessa pregiudicata.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io debbo far osservare al signor Senatore Cataldi che vi ha una piccola divergenza tra la proposizione del Governo e la proposizione dell'Ufficio Centrale, ed io ho speranza che questa differenza sparisca nel corso della discussione, poichè seguitando noi a vederci, potremo anche meglio concordarci; ma intanto non è che nelle disposizioni transitorie che potrà questa discussione farsi, e non è che allora che si potrà parlare della misura dei termini, e dell'autorità dalla quale debba dipendere il farla o no continuare.

Io perciò, ripeto, prego il signor Senatore Cataldi a voler attendere, per la sua proposta, quando verranno le disposizioni transitorie in discussione.

Senatore Cataldi. Per me non ci ho difficoltà, purchè, ben inteso, non sia la questione per nulla pregiudicata.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non è la questione menomamente pregiudicata.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Io veramente non comprendo il perchè il signor Ministro si opponga a che nell'articolo 3 si comprenda anche il deposito sulle sete, mentre realmente io non credo che vi sia deposito più sicuro, ed in ciò me ne appello a tutti i commercianti dell'Alta Italia. Esso, come già avvertii, non diede luogo alla menoma perdita, costituendo la seta il valore più reale che si possa desiderare.

Io comprendo benissimo che in generale l'anticipazione sopra le merci non si possa concedere in tutte le parti del Regno, nè che in tutte le succursali sia il deposito di sete ammesso; ma non credo però che convenga negarlo nei luoghi in cui la seta è in grande abbondanza, come sarebbero Torino, Milano, Venezia.

Io prego quindi il signor Ministro a voler fin d'ora aderire ad un desiderio che soddisferebbe sicuramente la maggior parte dei commercianti dell'Alta Italia.

Presidente. Non essendo il Senato più in numero crederei conveniente di aggiornare la discussione ad altra seduta.

Domani alle due in seduta pubblica per la continuazione della discussione dell'articolo 3 dello statuto annesso al progetto.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LXXXIV.

TORNATA DEL 2 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Parole del Senatore Cataldi intorno alle sue proposte all'articolo 3* — *Proposta del Senatore Martinengo* — *Osservazioni del Senatore Ceppi sul numero 2* — *Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Proposta del Senatore Farina (Relatore)* — *Osservazioni del Senatore Ceppi in risposta al Relatore e aggiunta al numero 2 dell'articolo, accettata dall'Ufficio Centrale* — *Parole del Senatore Audiffredi contro la proposta Ceppi* — *Sul collocamento di essa parlano i Senatori Galvagno, Scialoja ed il Relatore* — *Approvazione della stessa e della proposta dell'Ufficio Centrale al numero 3* — *Aggiunta del Senatore Martinengo, appoggiata* — *Osservazioni del Ministro e dei Senatori Audiffredi, Cotta, Cataldi, Di Revel, Giovanola, Ricotti, Arnulfo* — *Proposta del Ministro* — *Obiezioni dei Senatori Giovanola, Martinengo, Arnulfo, Sappa* — *Approvazione dell'aggiunta Martinengo* — *Emendamento del Senatore Giovanola al numero 5* — *Rinvio di esso all'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* dà lettura delle lettere dei Senatori *Linati*, *Baracco* e *Di Bovino* colle quali chiedono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Il sacerdote *Rigazzi Gian Francesco* fa omaggio al Senato di alcune copie di un suo opuscolo col titolo: *Presto si va a Roma.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Siamo rimasti all'articolo 3 sul quale l'onorevole Senatore *Cataldi* aveva accennato che intendeva fare qualche proposta, ed io l'avevo pregato a volerla formulare.

Ora prego di nuovo il signor Senatore *Cataldi* di volermi dire quali siano le sue intenzioni rispetto a quest'articolo 3.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Prima spetta al Senatore Cataldi, dopo l'avrà il Senatore Martinengo.

Senatore **Cataldi.** Riguardo alla mia proposta relativa all'anticipazione sopra deposito di sete, dirò che dopo le parole del signor Ministro e l'assicurazione che non ci sarebbe stato pregiudizio a rimandarne la discussione all'articolo 67, io aveva aderito a ciò, per conseguenza non fo per ora altra proposta.

Quanto alla conservazione del numero 6, se il signor Ministro aderisce alla soppressione proposta dall'Ufficio Centrale, io non opporrò alcuna difficoltà.

Presidente. Abbandona l'idea di riprendere per suo conto il numero 6?

Senatore **Cataldi.** Se il signor Ministro aderisce alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il signor Ministro ieri ha detto che aderiva a quanto è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Cataldi.** Allora io non ho più a fare alcuna osservazione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo G.** Signori Senatori. Ieri il Senato (ed a mio credere molto saggiamente) approvava alla quasi unanimità che venisse fatta menzione di una delle attribuzioni della Banca, formulata al numero 2 dell'articolo 3, e ne fosse fatta speciale menzione invece di portarla nelle sue attribuzioni transitorie o meno esplicite; io non vedo ragione perchè per quest'attribuzione, vale a dire per quella che la Banca d'Italia possa dare anticipazioni sopra deposito di sete o di altre merci vi debba essere una esclusione, o ne sia fatta menzione quasi di traforo ed in via affatto transitoria. Non vedrei ragione, dico, perchè questa sua attribuzione, che credo vitale, si debba rimandare alle transitorie, vale a dire in quelle attribuzioni che hanno carattere quasi di eccezione e quindi molto facile ad essere tolte.

Presidente. Scusi; intende fare una proposta?

Senatore **Martinengo G.** Intendo infatti di fare una proposta formale e quindi incomincio ad anticipare lo svolgimento dei motivi della proposta stessa.

Presidente. Su quest'articolo?

Senatore **Martinengo G.** La proposta che viene abbandonata dall'onorevole Senatore Cataldi sarebbe ripresa da me; e non faccio che esporre le ragioni per le quali intendo di appoggiarla.

Come dicevo, vi fu già enunciato dai preopinanti che questa sovvenzione sopra deposito di seta non porta alcun nocumento, e che questo deposito è praticato già da molto tempo addietro dalla Banca così detta Nazionale senza verun inconveniente.

Mi fu detto, o Signori, da un membro dell'Ufficio Centrale che non è nel carattere delle Banche di sconto propriamente dette di fare sovvenzioni sopra depositi di merci; ed io ammetto io teoria quanto ha detto l'onorevole Senatore Galvagno; ma noi stiamo per fare una Banca a beneficio di tutto il paese, e per questo è una

grandissima sorgente di ricchezza il prodotto della seta, e quindi esso fa grande assegnamento su questo elemento, che pur troppo ora è infermato, ma che spero non lo sarà che per un breve tempo.

Non capisco quindi perchè si debba togliere al commercio questa risorsa di poter fare depositi delle sete se inconveniente non è avvenuto sino ad ora nel praticarli.

Sono anche lieto di vedere che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale aderiva ieri, in massima, ed anzi sosteneva l'opinione enunciata dall'onorevole Senatore Cataldi; il quale onorevole Cataldi ritirò bensì la sua proposta, ma soltanto condottovi dall'assicurazione che all'art. 67 verrebbe ripresa.

Io credo che non vi sia nessun inconveniente di includerla espressamente nelle attribuzioni enunciate in questo articolo 3, specialmente riflettendo che nel successivo articolo 4 noi incarichiamo la Banca dell'esercizio delle zecche e delle esattorie, attribuzioni queste che sono estranee affatto ad una vera ed assoluta Banca di sconto e di circolazione; e quindi per analogia di ragioni credo si possa benissimo farle valere per un oggetto molto più importante al nostro paese quale è quello di facilitare i mezzi al commercio col deposito delle sete.

Si è detto che questa istituzione verrà assunta da altra Banca la quale avrà unicamente il titolo e lo scopo di Banca di deposito.

Prima di tutto osservo che questa è una cosa che verrà col tempo e non è sicuro che accada; in ogni ipotesi questa Banca non avrà mai la forza, non avrà mai i mezzi di cui può disporre la nuova Banca d'Italia; oltre di che se in fatto avremo due istituti che possono fornire questo mezzo al commercio, questo darà la preferenza a quella delle Banche che gli offrirà migliori condizioni e maggior solidità, e questo sarà un vantaggio per tutti ed anche un omaggio a quei principii di libera concorrenza che hanno sempre informato le decisioni del Senato, esempio sanzionato dalla scienza.

Quindi persisto nel far mia la proposta dell'onorevole Cataldi, vale a dire propongo che la Banca d'Italia venga autorizzata nell'art. 3 a ricevere depositi di sete ed a fare corrispondenti sovvenzioni.

Presidente. Volendo ella fare una proposta, la invito a rimetterla in iscritto al banco della Presidenza.

La parola è al Senatore Ceppi.

Senatore **Ceppi.** Col numero 2 di questo articolo 3 si dispone che la Banca può fare anticipazioni sopra deposito di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato; io mi arresto a questo punto, e dico che sta benissimo questa disposizione. Altrove si trova la disposizione che per queste anticipazioni non si può eccedere il quinto del capitale della Banca, e sta benissimo. Nell'art. 3 si trova stabilito che, qualora i fondi pubblici venissero a scapitare del 10 per 0,0, chi ha ricevute le anticipazioni sopra questi depositi sarà ob-

bligato a fare un'aggiunta di deposito, e questo sta anche bene.

Ma io non ho veduto in nessun luogo stabilito, nè per quanto abbia potuto vedere, addotto il motivo per cui non siasi stabilito che queste anticipazioni sopra fondi pubblici abbiano luogo per una somma almeno determinata, o che siasi stabilito il *minimum* che si debba anticipare su questi fondi pubblici.

Io non voglio certamente addurre la legge anteriore sulla Banca nazionale per farne oggetto di discussione, e di varie applicazioni a questa nuova legge che stiamo discutendo; ma per gli statuti della Banca precedente era stabilito dall'articolo 32 della legge del 1° ottobre 1859: « le anticipazioni contro il deposito di fondi pubblici specificate nell'articolo 17 dei presenti statuti avranno luogo in ragione di 4/5 dei titoli depositati, roguagliati al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione che in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale. »

Io poi mi sono persuaso che il non essersi rinnovata questa disposizione possa forse procedere da una specie di dimenticanza, perchè non posso persuadermi che l'Ufficio Centrale abbia voluto lasciare del tutto in balia della Banca lo anticipare le somme che crede opportuno sui fondi pubblici a segno che qualora i medesimi fossero a 70 per 0/0 fosse lecito alla Banca di anticipare soltanto la quota del 35 o del 40 per 0/0.

Io sono persuaso che la Banca non abuserebbe mai di questa facoltà, ma sarebbe certamente in suo potere di introdurre, di esercitare una tal quale influenza sul corso dei fondi pubblici.

Io sono tanto più persuaso che l'Ufficio Centrale possa venire nel mio sentimento in quanto che all'articolo 67 delle disposizioni transitorie in cui, secondo il mio modo di vedere, è collocata saviamente l'anticipazione sopra deposito di sete, si è preoccupato dell'interesse del commercio, ed ha stabilito che queste anticipazioni possono ammontare ai 3/4 del valore; ora se l'Ufficio si occupò così saviamente dell'interesse del commercio, stabilendo che nei depositi di sete (le quali possono pure avere un valore diverso le une dalle altre), si debba anticipare una data somma, io credo a *fortiori*, che sia mente sua di cautelare il corso dei fondi pubblici con introdurre questa disposizione a loro favore, di modo che io aspetto le spiegazioni che sarà per favorirmi lo stesso Ufficio, le quali se sono nel mio senso come confido, io mi terrò ben lieto di questa cosa, altrimenti mi riservo di proporre un'aggiunta all'articolo cadente in discussione e che proporrei in modo consentaneo a quello della legge preesistente.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevolissimo signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ringrazio il signor Senatore Ceppi, come ringrazio l'onorevole

Cataldi, di aver richiamata l'attenzione del Senato sopra questa che a prima vista può parere una omissione, sopra il punto cioè di non essersi prestabilita alcuna norma o cautela per la valutazione dei titoli su cui la Banca fa anticipazioni, quando speciali condizioni trovansi prescritte per i titoli che siano dati in garanzia di recapiti a due sole firme, ed un limite trovasi imposto alle operazioni d'impiego in fondi pubblici del capitale della Banca.

Dobbiamo farci un giusto concetto dei tre casi.

I fondi pubblici in cui la Banca è facoltata ad impiegare sino ad un quinto del suo capitale sociale versato, oltre il fondo di riserva, sono dalla Banca definitivamente acquistati a titolo d'impiego, e perciò il loro trapasso alla Banca è la conseguenza di una compra definitiva, per cui havvi immediato trasferimento di dominio, e quindi non è il caso di parlare della misura del valore, o imporre condizioni all'amministrazione della Banca, che in tal parte procede e deve procedere colla stessa libertà con cui procede in tutte le sue operazioni bancarie permesse dal suo statuto. Ma quando i titoli sono dati, o come deposito per anticipazioni, o come garanzia per la terza firma che manca, allora essi naturalmente non costituiscono che una specie di pegno, e c'è a domandare quale è il valore secondo il quale bannosi a computare.

Ma a questo punto si affacciano le osservazioni degli onorevoli Senatori Cataldi e Ceppi, i quali a buon diritto domandano, perchè avendo lo statuto stabilito che per i titoli di garanzia di cambiali a due firme, i titoli si avessero a colcolare al valore corrente, senza mai scerpasare la cifra delle somme versate, analoghe prescrizioni non siansi parimenti sancite quando i titoli sono presentati alla Banca come deposito per anticipazioni.

Ecco la risposta.

Quando si tratta di titoli che si danno in garanzia per la surrogazione della terza firma, è necessario dichiarare quale sarà il valore secondo il quale si riceverà il titolo, cioè il valore corrente e mai al di là della somma versata, e ciò per escludere ogni dubbio che i titoli abbiano a considerarsi semplicemente come un supplemento eventuale, come una mera addizione di garanzia, postochè la Banca tiene già in sua mano un recapito munito di due firme notoriamente solventi.

Ciò per la prima parte; per l'altro caso dell'anticipazione, c'è a fare molto più di questo, perchè allora non si tratta solamente di definire a qual valore materialmente riceva il titolo, ma anche quale sarà la cifra delle anticipazioni che si fanno sul valore dei titoli, la durata del deposito e altre condizioni che non è il caso di rammentare.

C'è principalmente a stabilire se i 3/5, i 4/5, i 2/3 saranno il valore della cifra che la banca è autorizzata ad anticipare. Ora, questa misura non era conveniente nè, sarei per dire, possibile lo stabilirla a priori nello statuto, e siccome la cosa più importante è questa, e

la maggiore trae la minore per dir così, ossia questa suppone l'altra, così si era creduto doversi questa misura e ogni altra norma relativa riservare al regolamento previsto dall'art. 70 del nuovo statuto, regolamento che dovrà essere approvato con Decreto reale appunto perchè dovrà comprendere molte prescrizioni che esistono nell'attuale statuto-regolamento della Banca nazionale, e che non furono inserite nello statuto nuovo.

Analoghe considerazioni potrei addurre in ordine ai varii altri valori che possono darci in deposito per avere anticipazioni, ma, come dissi, sarebbe stata cosa poco utile fissare per legge norme e prescrizioni di natura variabili.

Ora, se, non la prima cifra, cioè quella della fissazione delle anticipazioni, ma quella del *minimum* del valore si volesse indicata nello statuto, io proporrei, se l'Ufficio Centrale accetta, che all'art. 10 dove si dice: « tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata » si dicesse: « tutti i titoli dati in deposito per anticipazione e per garanzia di recapiti a due firme, non possono essere ecc. » si sarebbe provveduto con ciò a quello che desiderano gli onorevoli Ceppi e Cataldi, e si sarebbe riservata l'altra parte al regolamento.

Ecco la mia proposizione, se l'Ufficio Centrale l'accetta e l'accettano anche gli onorevoli preopinanti, io non ho difficoltà a che sia inserita nella legge.

Presidente. La parola è al signor Relatore e dopo l'avrà il signor Senatore Ceppi.

Senatore Farina, Relatore. La proposta dell'onorevole signor Ministro entra fino ad un certo punto nelle idee dell'Ufficio Centrale. Egli riconosce l'opportunità di stabilire l'ammontare, dirò così, delle anticipazioni nella legge anzichè semplicemente nel regolamento; ma egli vorrebbe rimandare questa disposizione all'art. 10 che pareggierrebbe le anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici o di azioni contemplate nell'art. 2° ai titoli dati in garanzia per anticipazioni sopra recapiti a due firme che si vuole non possano essere calcolati al di là del prezzo corrente.

Ma vi è una misura diversa nella operazione di questi valori che è stata introdotta nella legge antecedente e che già prevalse in pratica, e questa misura diversa venne determinata dalla grande variabilità del prezzo dei fondi pubblici stessi.

Mentre dunque per i titoli dei quali è cenno all'articolo 10, si ammetterebbe che non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, per i titoli invece di fondi pubblici nei quali si fanno anticipazioni, ammetterebbe una somma minore, cioè: che le anticipazioni non dovessero giungere al valore corrente degli effetti dati in deposito (mi servo della parola *effetti* quantunque sia stata condannata ieri, ma mi sfugge di bocca ed io non so che farci), ma ad un quinto meno. Viceversa poi si è trovato che vi è una diffe-

renza fra il credito che meritano i fondi pubblici e quelli che hanno la garanzia dello Stato, e quegli altri invece che al giorno d'oggi sono emanati dalle provincie e dai comuni.

Il sistema dell'emancipazione comunale e provinciale ha fatto sì che qualche volta, sebbene sieno autorizzati dall'autorità superiore, questi prestiti sono spinti troppo oltre, di modo che sulla piazza non godono sempre della stessa fiducia di cui godono i fondi dello Stato. Di più, vi è anche una molto maggiore difficoltà per accertarne il corso, cosicchè l'Ufficio Centrale avrebbe trovato opportuno di stabilire una differenza fra i fondi pubblici ed i fondi dei comuni e delle provincie. In questo stato di cose, dietro anche ad una intelligenza avuta prima della seduta coi Senatori Ceppi e Cataldi, che facevano a un dipresso le stesse osservazioni, l'Ufficio Centrale proporrebbe la formola seguente, salvo a sentire se il Ministro non ha difficoltà ad accettarla.

« Le anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici dello Stato o di azioni od obbligazioni da esso garantite, avranno luogo in ragione di quattro quinti del prezzo corrente dei titoli depositati e non mai per somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Si è fatta questa riserva ultima perchè vi potrebbero essere azioni private di cui lo Stato avesse garantito un interesse il cui ammontare non fosse ancora completamente versato; per conseguenza per questo non solo bisogna stare al corso della piazza, ma fare quelle deduzioni che si fanno effettivamente nella compra di tali titoli.

In quanto poi alle obbligazioni dei comuni e delle provincie, si sarebbe bensì ammesso il limite dei 4/5, ma questo non obbligatorio dalla operazione, ma semplicemente come un limite massimo, oltre il quale la Banca non potesse andare nelle anticipazioni.

Si sarebbe quindi formulato il relativo inciso nei termini seguenti:

« Le anticipazioni sopra depositi di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e provincie non potranno eccedere i 4/5 del valore realizzabile alla borsa. »

Si sarebbero dunque adottati due sistemi diversi; i quattro quinti si sarebbero resi obbligatori per i fondi pubblici dello Stato e per le azioni ed obbligazioni garantite da esso, ed invece i quattro quinti si sarebbero posti come limite massimo nelle anticipazioni sopra deposito di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni, e dalle provincie.

In questo modo credo che si verrebbe a dare soddisfazione alle giuste osservazioni messe in campo dagli onorevoli Senatori Ceppi e Cataldi e nello stesso tempo si andrebbe anche d'accordo nell'idea dallo stesso Ministro or ora enunciata.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non intendo ostinarmi nella mia proposta, ma mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Relatore confermino sino ad un certo punto le osservazioni da me fatte; veggio

che il Relatore ammette che deve correre una differenza nel modo di misurare le anticipazioni che si fanno sopra titoli e quelle che si compiono sopra recapiti a due firme con deposito di altri valori per tener luogo della terza firma.

Io credo che sia molto prudente lasciare una parte di tale disposizione al regolamento, perchè il regolamento con un atto governativo si può modificare, e ritenere nella legge la parte più inconcussa, quella cioè che riguarda la fissazione del *minimum* del valore; sicchè quello che si è fatto per la garanzia della terza firma, potremo ripeterlo per i titoli che servono di deposito alle anticipazioni.

Le stesse osservazioni possono farsi intorno alla convenienza di stabilire che i titoli non saranno ricevuti ad un prezzo maggiore del prezzo corrente, e mai maggiore della somma versata; ma quanto al fissare il massimo della cifra di anticipazione sopra ciascun titolo, non lo credo assolutamente necessario.

Presento queste osservazioni al Senato, e del resto me ne rimetto alla sua deliberazione.

Presidente. La parola sarebbe al Senatore Giovanola, ma io credo che l'onor. Senatore Giovanola non avrà difficoltà che si diano schiarimenti ulteriori su questo punto della questione, cosicchè se egli non ha nulla in contrario, darò la parola prima al Senatore Ceppi e poscia al Relatore.

Senatore Giovanola. Se mi permette darò soltanto una spiegazione. Ieri io aveva espresso l'intenzione di parlare sopra il numero quinto di quest'articolo; ma acciò la discussione proceda con ordine, non credo conveniente sollevare una nuova questione prima che siano esaurite quelle che ora sono agitate.

Presidente. La parola è al signor Senatore Ceppi.

Senatore Ceppi. Ho sentito con piacere che l'Ufficio Centrale si accosta alla mia proposta, che mi rincresce di veder contraddetta dal signor Ministro, e massime per motivi dei quali non so rendermi ragione, non bastandomi poi neppure il rinvio al regolamento della Banca.

Io dichiaro che non sono molto versato nelle specialità della Banca, ma non so comprendere come gli effetti a una o due firme possano venire in paragone cogli effetti pubblici dei quali io intendo unicamente di parlare.

Io ammetto che la Banca possa dire: io non ho più fondi disponibili da anticipare, ma quando anticipa sopra effetti pubblici, io ritengo che debba almeno anticipare una data somma non minore di quella da determinarsi colla legge.

Supponiamo che il corso delle cedole sia di 75, secondo la mia proposta dovrebbe anticipare 60 per cento.

Se succedesse uno scapito nel corso dei fondi pubblici per cui le rendite che dissi al 75, cadessero per cagione d'esempio al 65, in forza del successivo articolo 13 la Banca avrebbe il diritto di domandare che si reintegri il primo deposito.

Ora non si tratta di stabilire, secondo che parmi supponga il signor Ministro, la somma che debba anticipare in fondi pubblici, ma invece che anticipando sopra fondi pubblici debba anticipare la somma che gli viene prefinita dalla legge; e con questo, secondo me, si può andare al riparo delle conseguenze che potrebbero succedere quando da un giorno all'altro si dicesse: io ho benissimo dei fondi da anticipare sopra deposito di fondi pubblici, ma non mi sento di anticipare oltre al 40 per cento; io domando quale sarebbe l'impressione che farebbe nel pubblico ed alla Borsa e sul commercio il sentire che la Banca è sotto l'apprensione di un grande ribasso dei fondi pubblici, al quale essa potrebbe anche involontariamente contribuire con questa sua condotta, epperò dal momento che il Governo fa tanto per la Banca, parmi che potrebbe esigere dalla medesima, che trattandosi di deposito di fondi pubblici non debba dar meno di un tanto per cento stabilito *a priori* con sufficiente larghezza a di lei favore come *minimum*.

Se l'Ufficio Centrale aderisce a questa mia proposta, la quale parte dal principio che lo condusse a preoccuparsi degli interessi del commercio proponendo un *minimum* da imprestarsi sul deposito di sete, io sarò lieto nel vederlo a concorrere nel preoccuparsi con maggior ragione dell'interesse delle finanze.

Io desidererei però che le azioni garantite non si mettessero a parità con i fondi pubblici che meritano una disposizione speciale.

Se si aggiunge la disposizione che ho proposta, la cosa resta terminata: quando si venga alle azioni che hanno una garanzia dello Stato, le quali, sento, debbono formare oggetto di una proposizione per parte del Senatore Giovanola allora si discuterà; ma intanto mi pare che avendo qui una cosa così importante quale è la tutela del corso dei fondi pubblici conviene fare una disposizione separata, che è contenuta nello scritto che ho fatto passare al banco della Presidenza.

Per ciò che concerne poi i prestiti dei Comuni, proporrei se ne facesse un numero a parte, che diventerebbe il terzo, perchè questi titoli non hanno un corso quotato alla Borsa, ove non si conosce quasi neppure quello dei titoli dei Comuni di Torino e Genova, per cui si possa stabilire il loro giusto valore. Può dipendere dalla Banca il riconoscere, secondo il bilancio particolare del Comune, od altre circostanze, se possano essere titoli convenienti ad ammettersi come garanzia per anticipazioni ed in quale misura della quale converrebbe forse invece stabilire un *maximum* da non eccedersi nelle anticipazioni, ma ciò tutto separatamente dai fondi pubblici.

Qualora l'Ufficio Centrale persistesse nel comprendere nella stessa disposizione le azioni garantite dallo Stato non farei difficoltà, ma mi pare che si potrebbe più convenientemente trattare nel N. 2 solo dei fondi pubblici.

Se l'Ufficio Centrale aderisce, pregherei il signor Presidente di dare lettura della mia proposta.

Del resto io mi presto facilmente a conciliazione anche sulla collocazione della sostanza della mia proposta, purchè ottenga che le anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici debbano avere un *minimum* stabilito, nè si possa prestare meno di questa somma la quale ha tutte le cautele, in primo luogo del quinto, poi del dieci per cento, che si può chiedere in aggiunta di guarentigia qualora succeda un ribasso straordinario, quasi impossibile, nel corso dei tre mesi per cui durano queste anticipazioni.

Presidente. Ritenendo che ciò possa chiarire la discussione, dò lettura dell'aggiunta proposta dal Senatore Ceppi, il quale vorrebbe che dopo le parole del numero 2: « Di titoli di rendita del Debito Pubblico della Stato, » si aggiunga: « in ragione del valore dei quattro quinti ragguagliato al corso del giorno anteriore a quello in cui sarà fatta l'anticipazione, la quale in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale. »

Secondo la proposta dello stesso Senatore Ceppi si verrebbe a formare un numero colla disposizione:

« Di titoli di prestito regolarmente emessi da comuni e dalle provincie. »

Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non ho potuto consultare l'Ufficio Centrale, ma a quanto parmi esso non avrebbe difficoltà di concorrere nella mia opinione che la proposta cioè sia accettabile.

Farò un'osservazione per dimostrare come sia conveniente, anzi necessario che venga determinato nella legge l'ammontare per il quale la Banca possa fare anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici.

Se noi non lo mettiamo nella legge, nell'opinione pubblica rimarrà l'idea che la Banca, ribassando o rialzando l'ammontare delle anticipazioni che fa, possa fare una privata speculazione.

Suppongasì in fatti che oggi, per esempio, la Banca su fondi pubblici dia anticipazioni del 70 per cento e che domani improvvisamente si metta a dare solamente il 60, nell'opinione pubblica ci sarà l'idea che la Banca voglia influire sul corso dei fondi pubblici per farli ribassare, o forse indirettamente promuovere una speculazione sul corso dei fondi pubblici stessi. Quindi a mio credere è indispensabile che il pubblico venga accertato che questa manovra è assolutamente impedita alla Banca, la quale non deve poter fare anticipazioni che in una proporzione determinata nello statuto della Banca medesima.

Per questi motivi io credo che la proposta del Senatore Ceppi, che è presso a poco identica a quella che io avevo fatto a nome della maggior parte dell'Ufficio Centrale, si debba accettare. Quanto poi al collocarla in un articolo piuttosto che in un altro, lascio giudice il proponente ed il Senato. Ma ciò su che insisto si è che questa limitazione debba essere posta nello statuto, senza di che si potrebbe lasciar supporre che la

Banca potesse con rialzare o ribassare l'ammontare delle anticipazioni influire sul corso dei fondi pubblici, e dar luogo a speculazioni di borsa sui fondi medesimi.

Presidente. La maggioranza dell'Ufficio Centrale dunque aderisce?

Senatore **Galvagno**. Domando la parola per uno schiarimento circa il modo con cui aderisce l'Ufficio. Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Ceppi di dirmi se non gli sarebbe indifferente che la sua aggiunta venisse collocata in fine dell'articolo 10 che contiene disposizioni destinate a fissare il valore di titoli che si ricevono dalla Banca.

Presidente. Se è una semplice questione di collocamento, mi pare che si possa rimandarla dopo che si sarà votato sulla sostanza dell'aggiunta proposta dal Senatore Ceppi.

Senatore **Galvagno**. Ma nel modo in cui è concepito il n. 2 non potrebbe più venir dopo.

Presidente. Si può votare il n. 2 con riserva. Permette il Senatore Audiffredi, a cui toccherebbe la parola, che il Senatore Ceppi dia schiarimenti?

(Il Senatore Audiffredi assente.)

Senatore **Ceppi**. La mia proposta non è un emendamento, è un'aggiunta; se si vuole stabilire un'alinea all'art. 10 nei termini che si riferiscano solo alle anticipazioni, io non ho difficoltà.

Presidente. Ella non ha difficoltà che si rimandi all'art. 10; dunque quando si metterà ai voti l'aggiunta, si farà la riserva del collocamento; allora poi dimanderò anche all'Ufficio Centrale se vi ha qualche differenza d'opinione.

La parola ora è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Mi rincresce che l'Ufficio Centrale si sia spiegato; io aveva alcune considerazioni a fare contro alla proposta del Senatore Ceppi; egli ha l'intenzione di sostenere il valore dei fondi pubblici, ma a petto di quest'interesse ve ne ha un altro, che io credo egualmente importante, ed è quello che al commercio in date circostanze pei concorrenti che affluiscono alla Banca a chiedere prestiti, possano mancare i soccorsi che gli sono necessari. Ora noi vediamo che v'hanno frequenti casi in cui la Banca ricusa di fare anticipazioni, e vi ha persone cui per la stretta loro posizione non sarebbe utile ricorrere a privati, e sarebbe meglio essere sicuri che la Banca verrà in loro soccorso.

Quando la Banca ha troppe domande, sicuramente deve restringere le offerte, perciò dico sinceramente che io non avrei niente in contrario che la cosa stesse qual è proposta nel progetto di legge, che cioè non fosse adottata la clausola richiesta dall'onorevole Senatore Ceppi, e che fu pure accettata dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. L'idea che ha suggerito al Senatore Ceppi l'emendamento che propone è per impedire

che la Banca influisca sul credito pubblico; dalla istessa idea è partito il Senatore Farina, ma ambedue hanno messo un limite del minimo.

Io proporrei invece un limite del minimo e del massimo, perchè il solo proporre un limite minimo...

Voci. Non c'è.

Senatore Pareto. Ma mi pare che sia detto non meno...

Presidente. Ritenga la proposta testuale del signor Senatore Ceppi, e se mi permette la rileggo; essa dice:

« In ragione del valore dei quattro quinti dei titoli depositati ragnagliati al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta la anticipazione. »

Senatore Pareto. Io aveva inteso non meno dei 4 quinti, ed allora stava la mia osservazione; ora però la ritiro.

Presidente. Se altri non domanda la parola, ritenendo l'aggiunta del Senatore Ceppi come appoggiata, poichè vi aderisce anche l'Ufficio Centrale, la porrò ai voti.

Ma prima interrogherò di nuovo l'Ufficio Centrale per sapere se c'è una proposta formale di collocamento di quest'aggiunta all'articolo 10, invece che al num. 2 dell'art. 3.

Voci. Fa lo stesso.

Presidente. Siccome si è enunciata questa idea, bisogna ch'io sappia qual è l'opinione dell'Ufficio. Il Senatore Ceppi non fa difficoltà a che l'aggiunta da lui proposta sia collocata più sotto all'articolo 10 che all'articolo 3; tuttavia è bene che l'Ufficio Centrale dia una determinata risoluzione, se cioè si contenta che stia qui, oppure intenda che sia rimandata all'articolo 10.

Senatore Farina, Relatore. Io inclinerei a metterla piuttosto all'art. 3 che al 10; ma la maggioranza dell'Ufficio pare che inclini piuttosto ad inserirla nell'articolo 10.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. Io sono d'opinione che tale aggiunta debba essere posta in questo articolo lasciando sussistere l'altra consimile disposizione all'art. 10. Interessa che si provveda in un articolo che nell'altro, tanto più che diverso potrebbe essere il modo di calcolare i diversi titoli depositati e quelli dati semplicemente in garanzia come all'art. 10. Del resto mi rimetto al Senato.

Presidente. Trattandosi di interrogare il voto del Senato è d'uopo che la cosa sia chiarita.

Senatore Galvagno. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Mi si fa osservare, ed io ripeto questa osservazione perchè la trovo giusta, che l'art. 10 non parla che degli effetti rimessi allo sconto e che nel num. 2 dell'art. 3 si tratta di operazioni di

versa, cioè di anticipazioni. Dunque io aderisco, ed anche i miei colleghi consentono a che quell'aggiunta venga collocata al num. 2 dell'art. 3.

Presidente. Dunque io rileggerò la proposta del Senatore Ceppi per metterla ai voti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che l'onorevole Senatore Galvagno, mio amico, abbia preso abbaglio in quanto all'importanza dell'art. 10, il quale non parla solamente di recapiti da ammettersi allo sconto. Coincidenza è vero con queste parole, ma se il Senato ha la bontà di leggere i due ultimi capoversi di quello stesso articolo troverà che si dice pure: « Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme. Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Non voglio con ciò dire che i casi, di cui parla l'articolo 10, siano identici a quelli di cui trattiamo, ma che parlando l'art. 10 di avariate condizioni, che possono e debbono avere così i titoli ammessi allo sconto, come quelli dati in garanzia, si può in quel medesimo articolo forse più convenientemente collocare la proposta aggiunta, che è una delle condizioni di estimazione del valore dei titoli di rendita che si ricevono in deposito per anticipazioni.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Le operazioni contemplate nell'art. 10 e quelle contenute nell'art. 3 sono essenzialmente diverse.

Nell'uno di detti articoli si parla dell'anticipazione che si fa sovra deposito; nell'altro si parla del titolo che si dà in garanzia oltre una cambiale semplicemente a due firme. Dunque l'una cosa è diversa dall'altra.

Nell'articolo 10 oltre il deposito in garanzia dei titoli che sono nell'articolo stesso annoverati, vi è la garanzia delle due firme della cambiale; invece nelle operazioni sovra depositi non vi è di garanzia che il deposito stesso, oltre l'obbligazione del solo deponente che correda il deposito della dichiarazione che pagherà in scadenza la somma somministrata, non vi è altra garanzia che il deposito materiale che fa di quel titolo.

Come vede dunque il Senato le operazioni sono interamente diverse. Non dico che non si possa assolutamente inserire nell'articolo 10 questa aggiunta, ma è certo che questa per seguire l'ordine della materia è meglio collocata nell'art. 3.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Rileggo l'aggiunta proposta dal Senatore Ceppi, il quale al numero 2 dell'articolo 3 dopo le parole: « Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato » vorrebbe si aggiungesse: « in ragione

del valore dei quattro quinti dei titoli depositati, ragguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui sarà fatta l'anticipazione, la quale in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Resterebbe ancora la seconda parte.

Presidente. Ora verrebbe l'ultima parte del numero 2 dell'articolo 3 che, in seguito dell'approvazione dell'aggiunta del Senatore Ceppi, dovrebbe prendere il numero 3.

Essa è così concepita :

« Di titoli di prestiti regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie... »

Senatore **Farina, Relatore.** Su questa parte dell'articolo vi sarebbe anche un'aggiunta che proporrebbe l'Ufficio Centrale.

Presidente. Questa aggiunta non venne ancor trasmessa al banco della Presidenza; abbia perciò la bontà di mandarla, perchè se ne possa tener conto.

(Il Senatore Farina fa passare al banco della Presidenza la proposta dell'Ufficio Centrale.)

L'Ufficio Centrale propone che l'ultima parte del numero 2, il quale, come avvertii in seguito all'aggiunta del Senatore Ceppi, vorrebbe collocarsi a parte, sia così concepita :

« 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie. Le anticipazioni sopra deposito di titoli di prestito regolarmente emessi da comuni e provincie, non potranno eccedere i quattro quinti del valore realizzabile alla Borsa. »

Senatore **Farina, Relatore.** Se mi permette darò una spiegazione.

Come ho detto or ora, là si è messo un limite fisso, qui si mette un limite massimo, lasciando poi alla prudenza degli amministratori della Banca di vedere se deve giungere fino a quel limite, o se pure la prudenza consiglia di tenersi alquanto più indietro.

Questa riserva è suggerita dalle circostanze nelle quali versano alcuni comuni e provincie dello Stato ed inoltre da un'altra circostanza, che è quella che il corso delle loro obbligazioni è difficilmente quotato alla Borsa, per cui molte volte si sta mesi senza che si conosca il corso legale delle obbligazioni di questi corpi morali; per conseguenza si è creduto opportuno di non obbligare la Banca a fornire anticipazioni in una proporzione certa e determinata, perchè è difficilissimo determinarla, ma fissare soltanto un limite massimo che non possa dalla Banca essere ecceduto, lasciando ad essa poi, al disotto di questo limite massimo, una certa latitudine, affinchè abbia campo di apprezzare le circostanze nelle quali l'effetto che le viene presentato pel deposito si trovi nella pubblica estimazione.

Presidente. Leggerò nuovamente il numero 3, se-

condo la nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale (V. sopra).

Senatore **Farina, Relatore.** Si potrebbe dire di questi titoli.

Senatore **Stara.** Dei titoli sovraccennati.

Presidente. Prego il signor Relatore di dirmi se intende che si dica di questi titoli o dei titoli sovrannunciati.

Senatore **Farina, Relatore.** Come vuole; può dire di questi titoli.

Presidente. Rileggerò l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale colla modificazione testè combinata.

« 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie.

» Le anticipazioni sopra deposito di questi titoli, non potranno eccedere i quattro quinti del valore realizzabile alla Borsa. »

Metto ai voti, se non si domanda altrimenti la parola, questo numero 3.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di passare oltre alla discussione, credo bene di dar lettura di un emendamento proposto dal Senatore Martinengo, il quale dovrebbe prender posto alla fine di questo articolo; poi darò la parola al signor Senatore Giovanola.

Il Senatore Martinengo propone che in fine di questo articolo si ponga la seguente disposizione:

« La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete grezze, o lavorate, o trame. »

Interrogo il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

Senatore **Martinengo G.** Non è un nuovo emendamento, è semplicemente la proposta del Senatore Cataldi rimasta in sospenso nella discussione di ieri.

Presidente. Faccio osservare al signor Senatore Martinengo che interrogato da me il signor Senatore Cataldi in proposito, ha dichiarato che non intendeva d'insistere sulla proposta di ieri.

Il signor Senatore Martinengo, avendo ripreso per proprio conto la proposta Cataldi, lo debbo perciò interpellare il Senato per vedere se intende appoggiarla.

Senatore **Martinengo G.** Se mi permette, farò osservare che il signor Ministro aveva già ripresa la discussione su quest'oggetto, per cui io ho pensato di dar prima spiegazioni al Senato, credendo che ne fosse continuata la discussione. Se però l'onorevole signor Presidente intende che sia prima constatato se è appoggiato l'emendamento, io mi sottopongo anche a ciò.

Presidente. Io non posso aprire una discussione sopra un emendamento od un'aggiunta senza vedere prima, a termini del Regolamento, se sia appoggiato.

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Martinengo, che costituisce un'aggiunta all'articolo 3.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Ha ora la parola il Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Io non intendo parlare sulla questione che occupa attualmente il Senato, ma se vuole che io parli, parlerò.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non intende parlar sulla questione delle anticipazioni sui depositi di sete?

Senatore Giovanola. Io non intendo parlare sopra tale questione, bensì sopra un altro punto che ho già enunciato.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Allora ho il dovere di rispondere all'onorevole Senatore Martinengo, come avevo promesso di fare, se la discussione non ci avesse sviati.

Ebbene, io dichiaro al Senato che non potrei acconsentire che nel novero delle operazioni ordinarie della Banca si collocassero le anticipazioni sulle sete. Credo che le poche considerazioni da me ieri esposte al Senato, e quelle degli onorevoli Galvagno e De' Gori, alle quali penso che aderiscano gli altri componenti l'Ufficio Centrale, abbiano fatto chiaro, che il deposito di merci è cosa intrinsecamente ripugnante alle attribuzioni di una gran Banca, di una Banca quale è questa che noi eleviamo tanto al di sopra di quella che è attualmente, e che mettere tale deposito o pignorazione fra le operazioni ordinarie è un contrariare il suo vero carattere.

Se noi abbiamo accettato una transazione in questo senso, che si permettesse per alcun altro tempo l'anticipazione sopra deposito di sete, ciò unicamente fu fatto per una considerazione alle attuali abitudini, unicamente perchè non ci sia un passaggio troppo sensibile dalla vecchia Banca alla nuova, e anche per dar tempo al sorgere d'istituzioni proprie per i depositi e il magazzinaggio delle sete.

Dunque dicevo che aveva dapprincipio interamente rifiutato di ammettere il deposito delle sete, ma che per le addotte considerazioni aveva in seguito accettato di ammetterla fra le disposizioni transitorie; anche perchè si era caduto d'accordo d'introdurre in esse qualche altra eccezione anche temporanea e condizionata.

Ripeto, discuteremo sul limite che debba mettersi a questa eccezione, ma non credo che la si possa ammettere fra le operazioni ordinarie della Banca.

Credo che il Senato abbia inteso abbastanza da me e dagli altri intorno a ciò, perchè si abbia a ritornare sull'argomento. Se si persiste in quest'idea io non posso che protestare col mio silenzio.

Presidente. Prego il signor Senatore Martinengo di dirmi se persiste nella sua proposta.

Senatore Martinengo G. Io insisto nella mia opinione, e nel desiderio che il Senato si esprima su questo argomento. Credo che le osservazioni del signor Ministro possano essere soggette a qualche modifica-

zione. Noi non facciamo una Banca di nuova creazione; noi non facciamo se non che consolidare un privilegio già esistente nelle due Banche, di cui ora avviene la fusione, e per conseguenza credo sia già un vistoso guadagno per queste due Banche, lo estenderle a tutto lo Stato, e attribuir loro concessioni assolutamente eccezionali.

Se queste Banche subissero anche una qualche modificazione alla loro forma primitiva, assoluta, e nel senso scientifico, io credo certamente non avrebbero danno ed al paese ne deriverebbe vantaggio grandissimo continuando in quelle abitudini che ha avuto finora il suo commercio, le quali non occasionarono lo verun pregiudizio. Lo stesso onorevole signor Ministro vi ha detto che era da togliersi questa transizione troppo sensibile, troppo subitanea, e che per conseguenza sarebbe desiderabile che vi esistessero almeno in via transitoria.

Il Senato vedrà nella sua saviezza quale peso debba dare a questi riflessi e massimamente e più di tutto a quello di fare cosa utile al paese, adottando la continuazione di un sussidio che tanto riesce utile al commercio.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io avevo domandato la parola per far presente, come al riguardo noi abbiamo l'esperienza, la quale ci ha dimostrato di quale e quanta utilità sia stata la facoltà di far anticipazioni sui depositi delle sete, e come essa abbia procurato ai filandieri di provincia i capitali necessari per dare il maggior sviluppo ad una merce preziosissima, che è una delle principali risorse d'Italia.

Io non dico sicuramente che queste anticipazioni per depositi di sete si debbano estendere a tutte le parti del Regno; sta nel giudizio della Banca di restringerle ai luoghi ove crederà poterne trarre il maggior utile.

È però fatto costante che tale disposizione a Torino, e credo anche a Genova, a Milano, a Cremona ha prodotto grandi vantaggi e profitti ingenti.

Io credo che ammettendola fra le operazioni della nuova Banca noi promuoveremo anche l'agricoltura, che tutti desideriamo vedere al suo maggiore possibile perfezionamento.

Quale merce più preziosa vi ha che la seta, che ha piccolo volume e gran valore, che non si deteriora mai, che è facilmente realizzabile? E colle cautele che ha prescritte l'Ufficio Centrale che il depositante, qualora la merce si degradasse di valore, sarebbe obbligato di rimborsare ogni anticipazione, mi pare non vi sia alcun pericolo. Io me ne appello ai banchieri, agli amministratori di Banche che abbiamo in Parlamento, mi appello ai signori Senatori Cotta e Bolmida, se mai il deposito di sete abbia portato incaglio, difficoltà alle operazioni della Banca. Perciò io credo che sarebbe bene che questa operazione fosse ammeasa fra quelle ordinarie della Banca.

Non posso poi tacere che se tale facoltà non fosse accordata, potrebbero derivarne scissure e generare malcontento nel pubblico che vedrebbe senza dubbio con rincrescimento tolta al paese una agevolezza tanto necessaria agli interessi del commercio e della agricoltura.

Senatore Cotta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cotta. Io mi sono astenuto fin qui dal parlare sopra una questione che aveva già avuto luogo nel seno dell'Ufficio Centrale ed in presenza dell'onorevole signor Ministro, poichè allora fu stabilito, con adesione sua, che all'articolo 67 si sarebbe ammessa la facoltà di fare anticipazioni sulle sete, e ciò in via di transazione, e si passò oltre per il momento.

Ora però, le ultime parole dette dall'onorevole signor Ministro esprimendo in certa maniera che coll'articolo 67 si permetterebbe quest'operazione per rendere più agevole la transizione di uno stato di cose che aveva già qualche abitudine in Piemonte, con quello che si vorrebbe stabilire colla nuova Banca, io non posso a meno di insistere perchè si comprenda fra le operazioni della Banca, anche quella delle anticipazioni sui depositi delle sete. E mi sarà facile il dimostrarne non solamente l'utilità, ma dirò di più, la necessità.

Bisogna riportarsi a quanto si faceva in Piemonte 10 anni fa, prima che la Banca fosse incaricata di questa operazione.

I filandieri delle provincie ed anche i commissionieri della piazza di Torino, che ricevevano molte di queste sete in deposito, giunto il tempo del raccolto, non potendo che difficilmente radunare i fondi necessari per pagare tutto il raccolto della galletta, che si soddisfa sempre a pronti contanti, ricorrevano alle piazze di Lione, Saint-Etienne, e alle piazze di deposito lungo il Reno; ma per questo scopo dovevano spedire colà le sete che si avevano in magazzino.

È vero che non si vendevano, si spedivano solo nei depositi, ma il negoziante alienava in certa maniera la disposizione della sua merce, rimettendola alla buona fede dei destinatari, e per lo più finivano per venderla in epoca meno opportuna, ed in quei momenti in cui avrebbe convenuto di comperare anzichè vendere. Oltre di questo i cambi nell'epoca di queste filande diminuivano dell'uno e più per cento, e delle cambiali per Francia a 3 mesi non si faceva più del 98, mentre esso lungo l'anno si sosteneva al 99 o 99 $\frac{1}{4}$, di maniera che tutte queste cose ridondavano a gran danno di tutto il paese.

L'istituzione della Banca ha diminuito un poco gli inconvenienti che dovevano soffrire tanto le antiche provincie, come le altre della Lombardia, ove il raccolto delle gallette forma una produzione molto importante, ma tuttavia per potere avere sovvenzioni, bisognava quirsì tre negozianti per le tre firme da presentarsi per lo sconto.

Questa era una cosa molto pericolosa e molto spia-

cevole per tanti che dovevano concertarsi e rendersi solidarii di case che non avevano tutte la medesima solidità.

Ed infatti abbiamo veduto pochi anni sono la fallita di più Banche, che si prestavano vicendevolmente la firma, onde riunire le tre richieste per lo sconto, ed il servizio ricevuto da una di esse obbligava a renderlo a richiesta dell'altra.

Si è quindi riconosciuta la necessità che vi fosse un deposito, che facesse delle anticipazioni sulle sete.

Ora io domando se si creda che la Banca possa esimersi dal prestarsi a fare anticipazioni sulle sete, sul pretesto che sarà affare di altri stabilimenti di credito che esistono nelle diverse piazze tanto di Torino che di altre città d'Italia.

Questi stabilimenti di credito difficilmente potranno supplire ai 15 o 20 milioni che occorrono all'epoca del raccolto, massime quando si prevede che il raccolto non possa riuscire molto appagante e vi siano molte rimanenze vecchie, le quali si desiderino di conservare per disporne a momento più opportuno, senza bisogno di venderle a vile prezzo colla previdenza di un rialzo per il probabile maggior prezzo della galletta; e ciò evidentemente ridonderebbe a danno di tutto il paese.

Ma di più osservo che questi stabilimenti di credito, di cui non tutti si incaricherebbero di fare anticipazioni sulle sete, per cui occorre avere magazzini e fattorini appropriati, non avendo l'esclusività, non potrebbero contare su di un dato concorso di depositi per tali anticipazioni e non potrebbero sopperire a queste spese senza aggravarne le condizioni. Domando inoltre se cotali stabilimenti, che s'intende instituirsi per servire il pubblico, a tale riguardo si possano avere la stessa confidenza della Banca nazionale, e se in vista di qualche loro speculazione al momento del raccolto, od in altra circostanza, non potrebbero favorire più o meno un rialzo od un ribasso di quest'articolo, sia col restringere i fondi a tal uopo, sia coll'aggravarne l'interesse o le condizioni. Ed io domando quale danno ne soffrirebbe il pubblico, e se si può dare una simile leva all'interesse proprio contro l'interesse generale.

All'incontro se fra le operazioni della Banca bavi eziandio quella di tali anticipazioni, queste si accorderanno con imparzialità e nella vista del solo bene generale, come si fece finora.

Ora, io domanderei, come mai, trattandosi di una cosa di tanta utilità per il pubblico, si debba avere riguardo ad un punto teorico, che le anticipazioni sulla seta non siano confacenti ad una Banca di circolazione e deroghino alla sua dignità, massime quando non è il caso di autorizzarla a fare tali anticipazioni su merci in generale, ma sulle sete. L'esercizio delle zecche potrebbe avervi già qualche analogia, e se non si mette limite fisso nelle attribuzioni, si darebbe luogo a induzioni che potrebbero fare introdurre altre merci, che non avessero la medesima importanza della seta, e mo-

tivare poi l'esclusione anche di questa ragione di inconvenienti che essa non presenta, sia perchè non si accettano che a un terzo meno del corso della giornata e non si è mai dato caso di una riduzione di un terzo sui prezzi dell'articolo delle sete nel periodo di 3 mesi, di modo che si ha una guarentigia assoluta nel fare quest'operazione, nè mai fu caso di dover subire la menoma perdita.

Non richiedesi per ciò che tre o quattro magazzini, e tre o quattro fattorini, spese queste che non possono aggravare la Banca in paragone dell'utile pubblico e della quasi necessità pel paese di poter profittare di questi prestiti che contribuiscono a sostenere i prezzi della gualletta. Onde io non credo che si debba sacrificare ad un'idea astratta, ad un principio teorico un oggetto di tanta importanza ed utilità del paese, quale si è l'attribuire alla Banca la facoltà di far anticipazioni sulle sete.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Mi pare necessario che io ritorni sul mio discorso per togliere qualche apprensione che il Senato ha forse potuto concepire. Sarebbe cosa veramente strana se io mettessi in dubbio l'utilità delle anticipazioni sulla seta.

Non è questo che io diceva, poichè è certamente cosa prudente e savia il fornire i mezzi affinchè la seta, questa importantissima produzione nazionale, abbia modo di procurarsi delle anticipazioni: lo non nego questo fatto che è incontestabile; quello che io intendeva di dire, è che noi con la legge presente approviamo un'istituzione per 36 anni, e che una Banca che si eleva all'altezza a cui si eleverà la Banca d'Italia, non deve per principio (e ciò lo riconoscono tutti) fare anticipazioni sopra merci, perchè simili pignorazioni significano anticipazioni sopra un valore incerto, sopra un valore che non si trasforma in numerario così puntualmente e così esattamente come gli altri valori, sopra un valore che può andare soggetto a pericoli ed inconvenienti non piccoli.

Una grande Banca non deve rivolgersi a certe particolari speculazioni, per quanto possano essere utili, ma deve occuparsi delle operazioni che sono proprie dell'istituzione. Una gran Banca deve generalmente occuparsi dello *sconto*; questa è la sua principalissima destinazione; se troppo si getta in operazioni estranee all'indole dell'istituzione, la Banca non potrà a meno di trasandare le operazioni assai più gravi a cui i veri bisogni del commercio la chiamano.

Non si tratta adunque di togliere i depositi su sete che si fanno al presente, ma si pensa di provvedere all'avvenire, giacchè sarebbe gran male per il nostro paese, se nei trenta e più anni concessi alla Banca non sorgessero magazzini generali, banchi seta, depositi generali e altre istituzioni speciali che facciano colla medesima utilità quello che fa ora la Banca nazionale.

Ed è appunto in previsione di tali istituzioni e per non precludere loro la possibilità di sorgere, che non

mi pareva opportuno mettere il deposito sulle sete fra le attribuzioni ordinarie. Mi sembrava che bastasse stabilire un termine a sufficienza grande, facoltà a sufficienza larghe, perchè tutta quella utilità che produce l'anticipazione sulle sete non sia perduta un momento solo.

Dunque dicevo, che non intendo menomamente mettere in dubbio l'utilità delle anticipazioni sulle sete. Il voler evitare il passaggio di cui parlava l'onorevole Senatore Cotta non era nel senso che esso intendeva; era nel senso di procurare il ritorno della Banca alle sue più vere istituzioni; era la transizione da questo periodo a quello in cui istituzioni più opportune possono sorgere.

S'intendeva perciò ritardare di tanto questa transizione di quanto potesse essere necessario per non recar danno al commercio.

Questo è nelle mie intenzioni, e questo è il senso delle disposizioni transitorie; epperò rinnovo la preghiera che il Senato lasci quali sono le attribuzioni ordinarie, e per ciò che è cautela degli interessi attuali si riservi di guardarli a tempo opportuno. Vedrà il Senato come io stesso desidero che non succeda il minimo danno, e che io stesso in quelle disposizioni mi adopererò perchè la cosa riesca secondo il desiderio degli interessati.

Senatore **Cataldi.** Accennerò solamente che quasi tutte le Camere di commercio si sono mostrate favorevoli a questa facoltà da accordarsi alla Banca.

Senatore **Di Revel.** Io oserei pregare il signor Ministro a non insistere a fare una scissura in questa questione.

Egli evidentemente vuole e desidera che le sete trovino a collocarsi in deposito per avere danaro; solamente egli fa una questione di teoria, più che di pratica.

Che sia collocato in questo sito od in un altro è una facoltà che si concede alla Banca; intendiamoci, *facoltà* perchè dice *può*: non è dunque obbligatoria questa operazione. Quindi, ove la Banca credesse che tale operazione non sia più di convenienza, può limitarla, può ritardarla, può in sostanza fare quello che è del suo maggior interesse, che è l'interesse generale.

Parmi che egli tema, che se si concede tal facoltà in modo permanente alla Banca, questa possa fare sì che altre istituzioni di credito trovino difficoltà a stabilirsi.

Io non avrei questo timore. Io credo che, ove si stabiliscano istituzioni di credito di questa natura facilmente potrebbero le medesime fare concorrenza alla Banca, mentre a vece di non prestare che su di un valore ridotto com'è quello su cui presta la Banca, cioè al di sotto del reale, prestassero a maggior termine, a minor prezzo od a condizioni migliori, io credo, ripeto, faranno al certo concorrenza alla Banca.

Del resto, diceva il signor Ministro, che scopo della istituzione della Banca è precisamente lo sconto; e

questo è vero, ma noi vediamo che può anche fare anticipazioni sovra depositi di effetti di fondi dello Stato, e di altri titoli di varia natura. Dunque non è solamente questo lo scopo della Banca, ma sibbene di venire in soccorso di tutto il commercio e di tutte le industrie.

Quindi trattandosi di un'industria così potente, così interessante, e ora più che mai bisognosa del soccorso dello Stato e della Banca nelle condizioni in cui trovasi, io credo che porre tale disposizione fra le transitorie potrebbe ingenerare l'idea che realmente si abbia in vista di fare sì che la Banca si astenga in modo assoluto dal fare queste anticipazioni.

La Banca nazionale colle sue succursali già l'estese in molte provincie, che perciò di questa facoltà sono in possesso.

Chi ha dato l'incentivo alla Banca di fare simili operazioni si fu il Governo stesso che quando si trovava in condizioni finanziarie molto propizie, imprestava danaro al commercio su deposito di seta; il Governo non ebbe mai allora a soffrire alcun danno ed anzi vi ebbe un interesse.

La cosa esiste, si tratta di combinare insieme l'interesse di due Banche che hanno condizioni proprie di esistenza. Io non credo perciò che per far valere un principio teoretico, astratto, plausibilissimo, ma che nella pratica può aver un'influenza nell'opinione del commercio, convenga di insistere a promuovere un voto al riguardo.

Verranno più tardi altre questioni di maggior importanza, di maggior valore, per promuovere un voto speciale, ma su questa non mi pare conveniente che il Ministero insista.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte sulla stessa questione.

Senatore **Audiffredi**. È per spiegare alcune cose rimaste oscure.

Presidente. Ripeto che già parlò due volte; perciò non posso più accordarle la parola; ma debbo darla al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**. Alle savissime osservazioni fatte dall'onorevole conte di Revel, io mi permetto di soggiungere, che tutti i paesi del mondo commerciale quando hanno fondato le loro istituzioni di credito che oggi fanno così buona prova, hanno consultato le proprie convenienze e gli speciali interessi di ciascuno.

E tanto ciò è vero che non v'ha una Banca, la quale si somigli perfettamente alle altre.

Prego il Senato di notare che noi non facciamo già una Banca inglese, né tedesca, né plandese, ma bensì una Banca italiana. È naturale quindi e logico, che da noi si contempi la seta. Basta nominare la seta, per dire una ricchezza italiana. La seta è produzione importantissima del nostro suolo; è per noi fonte larghissima di lavoro, è oggetto di vasto commercio. La

seta è per l'Italia, agricoltura, industria e commercio. E veramente confesso che quando ho letto questa legge, mi sono sentito una specie di sorpresa, in vedere come il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale ha per suo mandato di promuovere questi fattori della fortuna pubblica, abbia messo la seta al bando dai forzieri della Banca. Parmi che il signor Ministro non potrebbe avere scrupolo di ammettere fra le operazioni normali della Banca italiana, le anticipazioni sopra il deposito della seta, le quali mentre sono di grandissima utilità per la nazione, non pregiudicano punto il buon andamento della Banca.

Senatore **Ricotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ricotti**. Parmi dovermi aggiungere qualche cosa a quelle dette opportunamente dai Senatori preopinanti. Io credo che le difficoltà che l'onorevole signor Ministro opponeva alla proposta fatta dall'onorevole Martinengo, essenzialmente si possano ridurre a queste due: 1. quanto capitale voi togliete alla Banca Nazionale col deposito delle sete, d'altrimenti voi diminuite il capitale destinato allo sconto. L'altra difficoltà, che sostanzialmente opponeva il signor Ministro, era questa: Sottratteranno altri stabilimenti che più peculiarmente si occupano del deposito delle sete, ed è appunto per favorire l'istituzione di cotesti stabilimenti che io accetto la disposizione transitoria dell'art. 67.

Mi sembra che queste due fossero essenzialmente le basi su cui l'onorevole signor Ministro fondava le sue opposizioni.

Mi dispiace, ma in nessuno di questi punti io posso andar d'accordo con lui. Comincio dal primo. Io quanto ad esso mi sembra che sia stata mossa quasi una questione di parole. Essenzialmente quando la Banca non fosse autorizzata (perchè, badi bene il Senato che si tratta solo di autorizzarla, non di obbligarla) ad anticipare danaro sul deposito sete, che cosa succederebbe? Ritornerrebbe a succedere il fatto che, siccome molto opportunamente accennava l'onorevole Senatore Cotta, avveniva prima dell'istituzione della Banca Nazionale, e prima che essa facesse anticipazioni su depositi di sete; cioè, tre detentori di sete si unirebbero e getterebbero delle cambiali l'uno sull'altro, mutuamente accettate, per presentarle sotto forma di sconto alla Banca Nazionale. Quindi quel medesimo capitale, che la Banca non destinerebbe ad anticipazioni per deposito delle sete, lo dovrebbe destinare, a modo di sconto, in favore dei detentori di queste. Senonchè occorrerebbe questa differenza, sulla quale prego il Senato a far attenzione, che mentre col deposito delle sete la cosa succederebbe molto apertamente, molto lealmente, molto, direi, onestamente, si dovrebbe invece ricorrere ad una finzione legale, ad una finzione commerciale, la quale presenterebbe tutti gli inconvenienti che il Senatore Cotta additava.

Dunque l'opposizione fatta dall'onorevole signor Ministro, per questo riguardo, non sta; perchè il medesimo capitale che la Banca destinerebbe per anticipazioni sul

deposito delle sete, verrebbe destinato presso a poco al medesimo oggetto in modo di sconto, una sotto una forma meno conveniente.

Veniamo alla seconda opposizione che il signor Ministro faceva. Egli diceva: altri istituti di credito sorgono, e questi istituti di credito si occuperanno specialmente del deposito delle sete. Ebbene! mi rincresce molto il dirlo; ma io ho poca fiducia che cotesti istituti sorgano così facilmente e così vastamente da poter supplire al bisogno. Convieni che il Senato avverta alle condizioni speciali in cui versano i depositi di sete. Essi non si fanno durante tutto l'anno, ma si fanno solo in un breve periodo dell'anno. Se voi domandate ad uno stabilimento di credito speciale che si occupi del deposito delle sete, voi metterete facilmente questo stabilimento nella necessità di tenersi quasi inoperosi per molti mesi dell'anno quei capitali, dei quali in gran quantità egli dovrebbe disporre in quella detta stagione, in cui il deposito delle sete si fa.

Dunque una delle due: o questi istituti speciali dovranno restringere le loro operazioni e così restringere di molto la somma destinata al deposito delle sete; o dovranno lasciare inoperosa una gran parte dei proprii capitali per tutto il resto dell'anno, cioè durante tutte quelle stagioni, in cui i medesimi depositi non hanno luogo.

Nè giova il dire, che i detti capitali troverebbero in questo intervallo altri impieghi facilmente. Perchè da una parte codesti istituti rimarrebbero circoscritti dalla necessità di avere tutto il proprio capitale disponibile per la stagione dei depositi, d'altra difficilmente potrebbero competere colla Banca nazionale nelle altre operazioni di credito.

Nella prima poi delle supposizioni fatte, vi sarebbe danno per i depositanti, che non troverebbero forse tutta quella somma di cui avrebbero bisogno; nella seconda sarebbe danno agli istituti, che non potrebbero trarre dai loro capitali tutto quel frutto che dovrebbero.

Conseguentemente, o questi nuovi istituti non si formerebbero o non durerebbero, ovvero non potrebbero giovare alle sete in quella vasta proporzione che è richiesta dai bisogni evidenti e grandi di tutta la penisola italiana.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'aggiunta proposta dal signor Senatore Martinengo, sarà bene che si chiarisca un punto, che io credo essenziale, vale a dire se nel caso in cui quest'aggiunta non sia accettata dal Senato, s'intenda pregiudicato il merito in quanto è stabilito dall'art. 67.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. L'articolo 67, al quale ha fatto allusione l'onorevole signor Presidente, non fa che ripetere le parole di cui si serve la mia proposta, ad eccezione che in quell'articolo la facoltà della Banca di

dare sovvenzioni su depositi di sete è limitata alla volontà dell'assemblea generale degli azionisti.

Questa parte dell'articolo 67 virtualmente bisogna che sia obliterata da quanto sta per determinare il Senato, dal che avviene che se il Senato ora adotta la facoltà alla Banca di fare depositi di sete, è naturale che non deve più questa facoltà essere subordinata alla volontà dell'assemblea generale.

Quindi, a spiegazione di quanto ha detto l'onorevole signor Presidente, mi permetto di osservare che la mia proposta non tenderebbe che a modificare questa facoltà che si vorrebbe accordare all'assemblea generale rendendola esplicita e durevole per proprio istituto.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io osservo che la votazione dell'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Martinengo non può pregiudicare il contenuto nell'art. 67, poichè se il Senato adotta l'aggiunta, egli è evidente che il disposto dell'art. 67 cade; ma se per avventura la proposta Martinengo, che ha uno scopo non transitorio ma definitivo non viene accettata, nulla osta, anzi nulla deve ostare a che possa il Senato, volendolo, adottare la disposizione transitoria di cui nell'art. 67; quindi è conciliabile il sistema di votare attualmente la proposta dell'onorevole Senatore Martinengo, salvo a votare su quella di cui nell'art. 67, qualora il Senato non adottasse la prima.

Mi pare perciò che non possa incontrare la benchè menoma difficoltà la votazione attuale dell'aggiunta dell'onorevole Martinengo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le autorevoli osservazioni fatte da diverse parti del Senato, mi inducono a fare una nuova proposta per conciliare, se è possibile, le idee.

Si potrebbe mettere in questo articolo l'indicazione delle sete, senza punto parlare di termini, come si proponeva nelle disposizioni transitorie, ed inserirvi la condizione che l'Assemblea generale degli azionisti possa con approvazione governativa smettere quest'attribuzione quando che sia.

Il perchè, dopo aver ammesso le anticipazioni sopra depositi di sete, si direbbe: l'Assemblea generale con approvazione governativa potrà, quando lo creda conveniente, far cessare queste operazioni; con ciò si avrebbe il vantaggio di vedersi compreso fra le attribuzioni ordinarie anche il deposito sulle sete, ma ad un tempo si farebbe intendere che non è tra le attribuzioni essenziali e permanenti della Banca.

Si toglierebbe il termine e si farebbe solo intendere che, laddove l'Assemblea generale, che è il giudice supremo, lo credesse, si potrebbe allora riservare i grandi fondi della Banca ad altre operazioni più proprie dell'istituzione.

Io ritorno a dire, che una gran Banca come questa, deve propriamente dedicarsi allo sconto; che le pignorazioni di merci in genere non sono di sua attribuzione e che se debba pur farle per certo tempo, ci sia la possibilità, senza bisogno di un'altra legge, di ritornare alle norme generali.

Se il Senato accoglie questa transazione, sarebbe allora mandata via anche l'ultima disposizione transitoria e sarebbe soltanto in quest'articolo parlato delle sete.

Presidente. Il signor Ministro propone che si dica anticipazione sopra depositi di sete.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Che si dica che le anticipazioni si possano fare sopra depositi di sete. E poi si soggiunga:

« Tale facoltà non può cessare se non per deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo. »

Presidente. Per la chiarezza della discussione è necessario di avvertire che nella proposta del signor Ministro si introducono due elementi di aggiunta conformi a quello che si era proposto all'articolo 67, vale a dire che ci sia deliberazione dell'Assemblea generale e che ci sia approvazione governativa.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Per accostarmi all'idea di conciliazione del signor Ministro accetterei in massima la sua proposta, ma proporrei di trasportarla dopo l'articolo 48.

Nell'articolo 48 si comincia a parlare delle attribuzioni dell'assemblea generale; potrebbe forse combinarsi tra l'Ufficio Centrale ed il Ministro un articolo col quale si lasciasse all'assemblea generale la facoltà di sopprimere le anticipazioni sulle sete quando non si reputassero più convenienti nell'interesse generale. Ma non acconsentirei di inserire simile facoltà, come una minaccia, nell'articolo stesso dove è sancita l'anticipazione sulle sete.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo, come proponente, ha la parola.

Senatore Martinengo G. Per verità non potrei venire nell'idea dell'onorevole signor Ministro.

Egli dice: facciamo una transazione, sottoponiamo all'assemblea generale il tempo in cui la Banca potrà fare queste anticipazioni.

Ora dunque il Senato non spiegherebbe il suo voto su questa facoltà accordata o no alla Banca; sarà ancora una facoltà limitata, una facoltà subordinata ai beneplaciti dell'assemblea, non una facoltà assoluta.

Io ho fatto una proposta estensiva dei poteri della Banca; sempre però soggetti a quelle norme che regolano la Banca stessa, e scaturisce semplicemente dallo statuto che l'assemblea generale potrà limitare le somme da erogare in questi depositi. Io non ho chiesto altro se non la facoltà di fare depositi di sete. Ora, la limitazione che vorrebbe dare l'onorevole signor Ministro

non che la trasposizione proposta dall'onorevole Senatore Giovanola all'articolo 48, le troverei per lo meno ultronee. Mi pare che ora trattiamo nell'articolo 3 delle attribuzioni che deve avere questa Banca d'Italia. Ieri abbiamo votato le attribuzioni di far danaro col mezzo di conti correnti o col mezzo di valute o verghe metalliche da ritirarsi dall'estero, ed abbiamo appunto determinato che questa dovesse essere una facoltà accordata esplicitamente.

Io quindi persisto ancora, e duolmi forse di sembrare ostinato rimpetto al signor Ministro, ma persisto, pregando il Senato accio voglia farsi carico delle osservazioni luminosamente spiegate da quelli che mi precedettero in vantaggio di questa proposta, la quale io ritengo che il paese accetterà come un segno di vera protezione, massimamente nei tempi luttuosi in cui si trova il commercio, che non ha sovvenzioni, che non può sperarne, se non che da corpi autorizzati e tutelati dal Governo, i quali non possono certamente essere suppliti da quelli che le speranze ci possono fare travedere più o meno lontani e prosperi, come altre Banche in prospettiva.

Senatore Arnulfo. Domando le parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo lo mi permetterà di osservare al signor Ministro che egli disse di proporre una transazione, la quale transazione non è; poichè propone di portare nell'art. 3 la disposizione che trovasi nell'articolo 67. Ora il luogo in cui trovasi la disposizione non cambia nulla alla cosa. Perciò sarebbe sempre in facoltà del Consiglio di dire: io non fo anticipazioni su depositi di sete, il domani che avesse cominciate le sue operazioni od in altra epoca qualunque.

Per contro la proposta dell'onorevole Martinengo e degli oratori che con lui consentono tenderebbe ad ottenere che i depositi sopra sete siano parificati ai depositi sopra verghe d'oro, sopra buoni del tesoro e sopra gli altri oggetti di cui all'art. 3 in ordine ai quali non si dispone in via transitoria.

Evidentemente la Banca non ha l'obbligo di fare tutte le operazioni accennate nell'art. 3 perchè in esso si dice: la Banca può fare anticipazioni: quindi le farà o non le farà, e facendole le eseguirà in quella proporzione che troverà di sua convenienza. Ma, ripeto, il traslocare la disposizione di cui nell'art. 67 all'articolo 3, non è una transazione, ma è la disposizione medesima puramente e semplicemente traslocata.

Quindi io credo che il Senato abbia a deliberare sulla proposta esplicita fatta dal Senatore Martinengo, e votare se vuole che i depositi sopra sete siano considerati come gli altri depositi di cui nell'art. 3 senz'altra condizione.

Quando poi si sia deliberato al riguardo dell'art. 3, sull'art. 67 si discuterà o non secondochè la proposta Martinengo sarà stata ora ammessa dal Senato o no.

Voci. Ai voti.

Presidente. Metto ai voti la proposta del signor Senatore Martinengo che rileggo:

« La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete greggie e lavorate, o trame. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se permette, vi è la mia proposta.

Presidente. Mi scusi, è una limitazione che ella ha posto alla sua adesione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io proponevo il paragrafo 6 in un'altra maniera.

Presidente. Mi pare che il signor Ministro abbia detto che aderiva a questa proposta, purchè si potesse che in virtù di deliberazioni dell'assemblea generale, con approvazione governativa, si potessero fare anticipazioni.

In ogni caso la prego, se ha una proposta formale, di mandarla al banco della presidenza.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Abbia la bontà di sentire: « La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete greggie o lavorate in organzini.

» Tale facoltà non potrà cessare se non con deliberazione dell'assemblea generale approvata con decreto reale. »

Presidente. Questo è l'articolo 67.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È il numero 6 dell'articolo 3 modificato, per cui l'articolo 67 non avrebbe più scopo, e sarebbe perciò eliminato.

Presidente. Si tratterebbe dunque di trasportare l'articolo 67?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Perdoni, non si tratta di trasportare l'art. 67, quando invece di parlarne nelle disposizioni transitorie se ne avesse a parlare nell'articolo 3 egli è chiaro che la disposizione transitoria non avrebbe più scopo.

Si tratterebbe solo di vedere con quali esplicazioni si avesse a mettere la facoltà del deposito delle sete all'articolo 3, ed allora la formola di ammissione potrebbe stare quale io la proponevo, cioè: aggiungere nell'articolo 3 dopo il N. 5 ed al N. 6 le parole: « di sete greggie o lavorate in organzini. Tale facoltà non potrà cessare se non per deliberazione dell'assemblea approvata con Decreto Reale. »

Presidente. Il signor Senatore Arnulfo ha la parola per la posizione della questione.

Senatore Arnulfo. Si presentarono due emendamenti, cioè quello dell'onorevole Senatore Martinengo e quello dell'onorevole Ministro.

Non vi è altro a fare salvo vedere quale debba avere la precedenza. Ora evidentemente spetta a quello dell'onorevole Martinengo che è più largo, perchè non è vincolato a condizione restrittiva come lo è quello del signor Ministro. Se passa il primo, l'altro cade, se non

passa si metterà ai voti il secondo; credo che così si soddisfi ad ambedue le proposte e la votazione ricada regolare.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Io pregherei il signor Ministro di considerare i termini dell'articolo 53: esso dice che l'assemblea generale delibera sull'aumento del capitale sociale, sulle variazioni da introdursi nel suo statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato della Società, salva l'approvazione legislativa.

Dai termini di questo articolo confrontati colla proposta del signor Ministro consegue che il signor Ministro vorrebbe che si surrogasse l'approvazione con Decreto Reale all'approvazione legislativa, nel caso di cui si tratta; poichè a termini dell'articolo 53 evidentemente l'Assemblea generale avendo la facoltà di deliberare sulle variazioni dello statuto implicitamente avrebbe quella di rinunziare alla facoltà di anticipazioni sopra deposito di sete, qualora questa facoltà fosse alla Banca accordata con questa legge.

Ora si tratta di esaminare se queste deliberazioni dell'Assemblea generale che pur sono di tanta importanza, si debbano lasciare all'approvazione del Governo oppure se richiedano l'approvazione legislativa, come tutte le altre modificazioni allo statuto.

Presidente. Prima di tutto bisogna determinare l'ordine della votazione come ha avvertito l'onorevole Senatore Arnulfo.

Vi sono due proposte, l'una è larga, assoluta, l'altra è modificata.

La proposta più larga, più assoluta, come è quella dell'emendamento del signor Senatore Martinengo, deve avere la precedenza, se questa non fosse accolta, verrà l'altra del signor Ministro che è più limitata.

Chi approva l'aggiunta proposta dal Senatore Martinengo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Pregherei i signori Senatori di rimanere ancora nell'aula perchè si potesse votare su quest'articolo.

Do la parola al Senatore Giovanola, che l'ha domandata sul N. 5.

Senatore Giovanola. Ieri il signor Ministro nel rispondere alle osservazioni presentate dall'onorevole Cattaldi sopra il N. 5 dell'articolo 3 disse che non era a temersi il pericolo affacciato dall'onorevole Senatore circa le anticipazioni sopra deposito di azioni od obbligazioni di società, od imprese industriali.

Allegava il signor Ministro che nella chiusura del paragrafo si trovava la risposta alla difficoltà, essendo ivi detto che si dovesse intendere soltanto di quelle azioni ed obbligazioni che sono *guarentite dallo Stato*.

Il signor Relatore dell'Ufficio Centrale aveva dato anch'esso la medesima risposta.

Aveva anzi rincarato l'argomento aggiungendo che dal momento che si ammettevano all'anticipazione i titoli del Debito pubblico, era ovvio che si dovessero

ammettere anche le azioni e le obbligazioni garantite dallo Stato le quali presentano la medesima sicurezza.

Oggi pure il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, nella prima aggiunta che aveva proposta in ordine alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Ceppi, usò l'espressione di azioni ed obbligazioni garantite dallo Stato.

Ciò mi conferma nell'idea che effettivamente la loro intenzione sia che soltanto le azioni ed obbligazioni garantite dallo Stato potranno ammettersi al deposito per le anticipazioni. Se tale è il loro concetto, io credo che bisogna modificare la formola del n. 5, il quale come è concepito ha un significato ben più esteso di quello che vien supposto e dal signor Ministro e dal signor Relatore. Ne do lettura. « Numero 5. Di azioni ed obbligazioni d'impresе industriali alle quali lo Stato abbia garantito un interesse o un prodotto determinato. »

Vede il Senato che il paragrafo non riflette soltanto le azioni e le obbligazioni cui lo Stato abbia garantito un interesse, ma bensì le azioni e le obbligazioni di tutte le imprese industriali alle quali lo Stato abbia garantito un interesse od un prodotto qualunque.

Ora tutti sanno che vi sono delle imprese industriali alle quali lo Stato ha garantito larghi profitti, mentre le loro azioni non sono punto garantite. Queste azioni, malgrado i tanti favori accordati all'impresa, si trovano talvolta assai rinvilite, e, per citarne un esempio, le ferrovie romane le quali hanno dallo Stato la copiosa garanzia di un prodotto netto chilometrico di ben 20,000 lire, trovano a stento di collocare le loro azioni ad un corso tenuissimo.

Ciò mi fa desiderare che il paragrafo quarto venga espresso con maggiore esattezza di linguaggio, acciocchè sieno esclusi dal beneficio delle anticipazioni quei titoli di speculazione che sono soggetti ad oscillazioni troppo vive ed istantanee, le quali renderebbero aleatorie le operazioni della Banca.

Perciò aderendo all'idea espressa tanto dall'onorevole Relatore quanto dal signor Ministro, io propongo una modificazione a questo numero, che si limita a dire semplicemente « di azioni ed obbligazioni industriali garantite dallo Stato. »

In questo modo si ha la certezza che i titoli che saranno presentati alla Banca avranno un *minimum* di valore effettivo convalidato dalla garanzia diretta dello Stato, e si escludono quei tali titoli i quali appartengono bensì ad imprese industriali garantite, ma che non hanno essi medesimi un valore assicurato.

Senatore **Farina**, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, Relatore. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sono di tale gravità che meritano di essere prese in seria considerazione.

Effettivamente nella relazione di quest'alinea si sono adoperati termini che mi sembrano troppo lati. Questi

termini non sono conformi completamente a quelli della disposizione dello statuto attualmente esistente.

Oltre le osservazioni che ha presentate l'onorevole preopinante ve ne sono anche altre che hanno riguardo all'ammontare delle anticipazioni che si vuole fare sopra deposito di queste azioni ed obbligazioni, le quali dovendo dipendere dal valore che tali titoli hanno nel comune commercio, o dall'interesse che ad esse effettivamente garantisce lo Stato, richiedono qualche ponderazione per suggerire una formola che sia adatta ad una misura, direi, composta di questa duplicità di principii di apprezzazione delle azioni medesime.

Per conseguenza, l'ora essendo già avanzata, qualora il Senato lo credesse, io proporrei che si votassero tutti gli altri incisi dell'articolo e che l'emendamento dell'onorevole Senatore Giovanola relativo alla riforma del N. 5, venisse rimandato all'Ufficio Centrale che procurerà anche mettersi d'accordo col signor Ministro per presentare domani un'opportuna redazione. Dell'aggiunta del signor Giovanola, una parte si potrebbe accettare, ma essa non persuaderebbe poi alla misura delle anticipazioni che si potessero fare sopra questi effetti. Così l'Ufficio potrebbe presentare una redazione che provveda alle osservazioni del Senatore Giovanola ed a quelle che riguardano l'ammontare delle anticipazioni che si possono fare sopra questi effetti.

Presidente. Rimarrebbe a sapere se l'aggiunta proposta dal Senatore Martinengo ed approvata dal Senato, verrebbe o come numero 5, o come numero 6.

Senatore **Martinengo G. Parmi** che potrebbe essere il numero 5, e che quello che ora è in discussione fosse numero 6.

Presidente. Rileggerò i cinque numeri approvati cogli emendamenti, e si riserverà per domani la discussione e deliberazione sul numero che rimane.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Parmi che convenga di riservare la votazione di tutto l'articolo a domani, perchè vi sono degli alinea o numeri di questo articolo i quali hanno ancora a votarsi e perciò potrebbe venire modificato in modo l'assieme dell'articolo che altri, disposto a votarlo oggi, non lo volesse votare domani, e quindi ne resterebbe una parte approvata e forse l'altra no.

Presidente. Sono stata portate molte variazioni, e perciò credo che sia utile per la discussione il rileggere la serie dei numeri quali sono stati emendati e posti in relazione fra loro.

Ora il signor Senatore Pareto vuol farne oggetto di proposta formale....

Senatore **Pareto**. Voleva dire che non si poteva votare l'articolo, perchè non erano stati tutti i numeri approvati.

Presidente. Io non proponevo la votazione dell'articolo complessivo; e ciò è tanto vero che ho detto che riservava l'ultimo numero alla discussione di domani;

ma solo credo utile il rileggere tutta la serie dei numeri stati approvati ed emendati.

Se non vi è osservazione in contrario, rileggerò i cinque numeri.

« La Banca può fare anticipazioni sopra deposito:

» 1. Di verghe e monete d'oro e d'argento;
» 2. Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato, in ragione del valore dei quattro quinti dei titoli depositati, ragguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione, la quale in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale;

» 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie;

» Le anticipazioni sopra deposito di questi titoli non potranno eccedere i quattro quinti del valore realizzabile alla Borsa;

» 4. Di Buoni del Tesoro;

» 5. Di cambiali. »

Ora verrebbe il numero che è stato sospeso, al quale invece si surrogerebbe nell'ordine numerico l'aggiunta del Senatore Martinengo che sarebbe la seguente:

« 6. La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete greggie, o lavorate, o trame. »

Senatore **Cotta**. In organzini o trame.

Senatore **Martinengo**. Difatti questa è un'ommissione.

Senatore **Giovanola**. Io credo che quando si dice *lavorate*, è detto tutto.

Presidente. « 7. Di azioni e di obbligazioni industriali garantite dallo Stato. »

Data lettura della serie dei numeri su cui credo non cadrà più discussione, rimando a domani la discussione di questo numero, che a mio credere sarà l'ultimo.

La seduta è levata (ore 5 20).

LXXXV.

TORNATA DEL 3 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Votazione per la nomina dei Commissari alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti* — *Instanza del Senatore Pallavicino Mossi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Nuova redazione del numero 5 dell'articolo 3 proposta dall'Ufficio Centrale, combinata col Senatore Giovanola* — *Approvazione dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 riformati dall'Ufficio Centrale* — *Aggiunta del Senatore Vacca al numero 7 dell'articolo 3 appoggiata dal Senatore Scialoja* — *Osservazione del Senatore Farina (Relatore)* — *Dichiarazione del Senatore Vacca* — *Aggiunta di condizioni alla proposta del Senatore Martinengo già approvata e che forma il numero 7 dell'articolo 3* — *Parole al proposito del Senatore Martinengo* — *Riserva di proporre un apposito articolo* — *Parole dei Senatori Spinola, Ceppi e Farina sulla redazione del numero 2 dell'articolo 3* — *Approvazione dell'intero articolo 3* — *Osservazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio sugli emendamenti all'art. 4 proposti dall'Ufficio Centrale* — *Risposta del Senatore Farina* — *Emendamenti al medesimo articolo dei Senatori Arnulfo e Vacca* — *Parole dei Senatori Di Revel, Scialoja e Pareto in appoggio dell'emendamento Arnulfo* — *Osservazioni del Senatore Farina contro l'emendamento Vacca* — *Proposta del Senatore Cadorna per il rinvio dell'articolo 4 e degli emendamenti all'Ufficio Centrale* — *Parole al proposito dei Senatori Martinengo e Di Revel* — *Considerazioni del Senatore Arrivabene in appoggio dell'emendamento Vacca* — *Aggiunta del Senatore Arnulfo al suo emendamento* — *Parole del Senatore Spinola* — *Adozione del rinvio proposto dal Senatore Cadorna.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, **Segretario**, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Società di mutuo soccorso degli artigiani Forlivesi di alcune copie del *Resoconto della Società medesima.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di 6 esemplari del *Monimento della navigazione italiana all'estero.*

Debbo invitare il Senato a procedere alla nomina dei Commissari per il corrente anno alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti, a tenore delle relative leggi.

I Commissari che furono in ufficio per il 1863 sono per la Cassa ecclesiastica i Senatori Des-Ambrois, Galvagno e Spada; per quella dei depositi e prestiti i Senatori Colla, San Vitale e Colla.

Prego i signori Senatori di voler preparare due schede nell'una delle quali s'indicheranno i nomi dei tre Senatori che dovranno formare parte della Commissione di sorveglianza per la Cassa ecclesiastica, e nel-

l'altra i nomi di tre altri Senatori che si vorranno designati a far parte della Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti.

A maggior comodo dei signori Senatori si sono poste sul tavolo della Presidenza due urne, nelle quali potranno depositare le loro schede.

Si comincerà a fare l'appello nominale per i presenti: i Senatori che giungeranno dopo potranno venire ugualmente a deporre le loro schede, e sul finire della seduta si estrarranno i nomi degli scrutatori per l'uno e l'altro scrutinio.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Anche ieri poco mancò che il Senato perdesse un Collega sotto le ruote di uno dei tanti scapestati curricula che, senza legge, percorrono la piazza senza proda isolatrice di questa nobilissima sede.

Or son meglio che due anni...

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Pallavicino-Mossi di osservarle che questa non è una mozione d'ordine. Se intende muovere un'interpellanza sarà meglio rimandarla ad altro momento.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. È nell'ordine del Senato.

Presidente. Scusi, ma io aveva aperta la discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia, e le parole che furono da lei pronunziate parmi che non riflettano materia che entri nell'ordine della discussione, siccome io aveva dapprima dovuto credere.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. È allora un'interpellanza.

Presidente. A chi?

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Al Presidente del Senato. (Marità.)

Presidente. Non credo che il soggetto possa essere motivo d'interpellanza a me diretta e difficilmente troverei nel regolamento il modo di condurmi: ma però, da quanto intesi, parendomi che il signor Senatore Pallavicino-Mossi voglia far cenno di qualche inconveniente su cui egli crede di dover fare osservazioni, in questa convinzione gli accordo la parola, e dopo passeremo all'ordine del giorno.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Non oltrepasserò i limiti dell'osservazione.

Or son meglio che due anni, un bel numero di noi volgemmo preghiera all'onorevole Presidenza, onde si compiacesse rappresentare all'illustre e benemerito municipio di questa metropoli, l'alta importanza di prendere

misure che ovviassero all'indicato pericolo, e ad altri gravissimi inconvenienti.

Il nostro voto venne interamente accolto dalla Presidenza e in alcune parti esaudito, di che rendo pubbliche e sentite grazie a chi di ragione. Ma la più importante riforma rimane ancora a desiderarsi; ed è che venga segnato un tramite invariabile alle vetture, sicchè il pedestre, varcata per così dire la corsa del torrente, spazi senza sollecitudine per la sicura spiaggia.

Io vo persuaso che l'onorevole signor Presidente prenderà nuovamente a cuore questa replicata istanza, e le sue parole non suoneranno inefficaci presso i municipi reggitori del Torinese editato.

Presidente. Ringrazio l'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi delle lusinghiere parole di fiducia che ha dirette al Presidente, ma mi duole che la sua osservazione sia stata fatta in un momento in cui mancano i due questori, nelle cui attribuzioni sta precisamente il prendere in considerazione la sua proposta.

Mentre dei due questori, uno, il signor Senatore Di Pollone, è ancora infermo e l'altro, il Senatore Serra, ha dovuto recarsi a Genova per una grave malattia di un suo fratello.

Questo però non impedirà che essi, dopo l'osservazione fatta dal Senatore Pallavicino-Mossi, prendano la cosa in quella considerazione che si merita.

Quanto a ciò che si è fatto; il lastrico, cioè, che dal Palazzo Madama mette nella via dell'Accademia delle Scienze, non deve attribuirsi a merito dell'Ufficio della Presidenza, ma bensì del signor Sindaco di Torino, e della Giunta municipale, che hanno aderito al desiderio comune loro espresso per parte del Senato.

Con questa premessa, che i signori Questori prenderanno in attenta disamina la proposizione del Senatore Pallavicino, io credo che l'onorevole proponente non avrà altra osservazione da aggiungere, e passo quindi all'ordine del giorno che porta la discussione del progetto di legge relativo alla Banca d'Italia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. Eravamo ieri rimasti all'articolo 3, e furono in quella seduta letti i numeri già approvati di quell'articolo.

Rammenta il Senato che sovra una proposta del Senatore Giovanola l'Ufficio Centrale si era riservato di combinare, d'accordo anche col Senatore proponente, una relazione che fosse conforme al desiderio dal medesimo espresso.

Ora l'Ufficio Centrale ha deposto sul banco della Presidenza una proposta di due numeri, combinata col proponente Senatore Giovanola.

Essa è del tenore seguente:

• N. 5. Delle obbligazioni industriali, alle quali lo

Stato abbia guarentito un interesse nel limite di tre quarti del loro valore corrente.

» N. 6. Delle azioni di imprese industriali, alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse od un prodotto determinato nel limite di tre quarti del corso legale della Borsa, od in difetto del valore alle stesse attribuito dal Consiglio superiore ad ogni quindicina. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ricorda il Senato come sul finire della seduta di ieri, venisse dal signor Senatore Giovanola fatta la proposta di modificare la dicitura del N. 5 dell'art. 3; in vista delle circostanze varie nelle quali versano i valori contemplati in quel numero.

L'Ufficio Centrale riconoscendo la giustizia in genere delle osservazioni fatte dal Senatore Giovanola, trovò anzitutto opportuno di distinguere nelle imprese industriali le obbligazioni dalle azioni.

Come tutti sanno le obbligazioni nel pagamento degli interessi vanno avanti, generalmente parlando alle azioni delle società; essendo quindi maggiormente guarentite, si poteva a loro riguardo facilitare alquanto nell'ammetterle al deposito, e nel concedere alla Banca di fare anticipazioni sulle medesime.

Quanto alle azioni, pochissime sono quelle alle quali lo Stato veramente abbia guarentito un interesse, ma però ve ne sono alcune; la maggior parte poi delle altre non hanno l'interesse garantito veramente per loro come azioni, ma l'impresa cui appartengono ha un interesse od un prodotto determinato che lo Stato le garantisce. In questo stato di cose l'Ufficio ha creduto opportuno, che quando di queste azioni non fosse determinato il corso alla Borsa, come frequentemente avviene, si potesse adottare ad un dipresso la disposizione che si trova nello statuto della Banca toscana, cioè di far determinare dal Consiglio il prezzo che si può attribuire alle medesime, ed autorizzare poi la Banca ad anticipare sulle stesse, i $3\frac{1}{4}$ e non di più, di questo valore dal Consiglio superiore determinato, paragonandole, nella misura dell'anticipazione, alle sete.

Siccome poi questo valore va soggetto a grandi oscillazioni, così si è creduto opportuno che tale determinazione per parte del Consiglio superiore dovesse aver luogo ogni quindicina.

A questo modo si è creduto di conservare ad una quantità di imprese industriali del nostro paese, che sono di grande importanza, il vantaggio che possano ritrarre dal depositare le azioni loro per ricevere anticipazioni dalla Banca; e nello stesso tempo di far sì che la Banca potesse essere pienamente guarentita nelle anticipazioni che farà sopra tali depositi.

Io spero che il Senato vorrà accettare questa proposta come quella che pare provveda opportunamente, stante anche l'esempio sufficientemente autorevole della Banca toscana, ai bisogni del paese e delle industrie, molte delle quali non avendo ancora compiute le opere

delle quali sono incaricate, è pur bene, che depositando i titoli, e le azioni relative alle opere stesse, possano procurarsi i capitali necessari per darvi compimento; e lo spero tanto più, in quanto che non fa che maggiormente specificare ed opportunamente distinguere quello che già in genere si trovava compreso nel n. 5 dell'art. 3.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggerò il n. 5 dell'art. 3 secondo la nuova redazione presentata dall'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« N. 5. Delle obbligazioni industriali, alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse nel limite di tre quarti del loro valore corrente »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Nella tornata di ieri il Senato fece buon viso ed accolse un'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Martinengo, la quale aveva per iacopo...

Senatore **Farina**. Ma prima di venire all'emendamento dell'onorevole Senatore Martinengo, si deve ancora votare il numero 6. Credo dunque meglio che prima di parlare del numero 7, si esaurisca la discussione sul numero 6.

Presidente. Quando il signor Senatore Vacca ha chiesto la parola, io naturalmente non sapeva ancora dove potesse mirare l'osservazione che egli intendeva fare...

Senatore **Vacca**. Intendeva di proporre una aggiunta.

Presidente. Ma non al numero 6 di questo articolo.

Senatore **Vacca**. No, al numero 7.

Presidente. Allora avrà la parola dopo; intanto io do lettura del numero 6 proposto dall'Ufficio Centrale.

« N. 6. Delle azioni di imprese industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse, od un prodotto determinato nel limite di tre quarti del corso legale della borsa, od in difetto del valore alle stesse attribuito dal Consiglio superiore ad ogni quindicina. »

Chi l'approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Viene ora il numero 7 consistente in una aggiunta proposta dal signor Senatore Martinengo, stata già approvata dal Senato; la parola spetta ora al signor Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Io dunque diceva che la proposta dell'onorevole Senatore Martinengo tendente ad allargare la sfera delle attribuzioni, delle facoltà della Banca, estendendole eziandio alle anticipazioni sopra i depositi di sete, fu accolta dal Senato, sebbene contrastata dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio; e fu accolta, tuttochè evidentemente essa riescisse ad una deviazione dalla purità del sistema di una grande Banca di circolazione e di sconto.

Perchè dunque fu accolta?

Lo fu come una provvida concessione alle esigenze o agli usi commerciali, ed all'importanza dell'industria serica in queste antiche provincie.

Ora io credo che per parità di ragioni mi sarà permesso di sottomettere fiducioso al Senato un'aggiunta, la quale intende a soddisfare pari esigenze commerciali in altre provincie del Regno.

Scopo di questa mia mozione egli è di estendere le operazioni della nuova Banca, ed ampliare la facoltà di anticipazioni sopra depositi concernenti ordini in derrate.

Questi ordini in derrate negli usi commerciali napoletani funzionano come un valore industriale, come un titolo negoziabile al pari di ogni altro valore, epperchè so così, e se l'aggiunta dell'onorevole Senatore Martinengo passò appunto a questo titolo, siccome una concessione alla importanza dell'industria serica in queste provincie, ed agli usi commerciali qui ricevuti, io non vedrei ragione perchè si abbia a respingere questa ampliazione, la quale verrebbe a soddisfare ad interessi egualmente legittimi, egualmente degni di riguardi.

Io propongo dunque un'aggiunta al n. 7, la quale estenderebbe anche agli ordini in derrate le operazioni suddette.

Presidente. Abbia la bontà di mandare la sua proposta scritta al banco della Presidenza.

La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Vacca ha parlato d'ordini in derrate.

Sento domandare da parecchi miei vicini la spiegazione di ciò che sia un ordine in derrate; ciò dimostra quanto sia sempre utile che il Senato abbia la bontà, quando si tratta di cose attenenti a peculiari provincie, di prestare benigna attenzione, allorchè ne parlano individui nati in quelle provincie.

Non vi è un napoletano, per esempio, il quale domanderebbe che cosa è un ordine in derrate; ma è naturale che, essendo l'Italia stata tristamente divisa per il corso di secoli, quello che praticavasi in una provincia sia estraneo alle altre; ed oggi l'unione di tutte in un sol Regno, offre a tutti questo grande beneficio, cioè che riguardando pazientemente alle cose che in un Parlamento comune possano essere dette da coloro che sono nati in una o in altra d'esse provincie, si riesce a fare colle usanze e colle pratiche in tutta Italia un tesoro di patrimonio comune.

Adunque mi permetterò di spiegare brevemente che cosa è l'ordine in derrate.

Nel Codice commerciale, detto *Leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie*, vi è un capitolo intitolato così: Dei Biglietti a ordine e degli ordini in derrate, avendo così nella epigrafe unica di un solo capitolo queste due specie di atti.

Questo capitolo poi è diviso in due sezioni, delle quali una parla dei biglietti a ordine, e l'altra degli ordini in derrate. Questa seconda sezione, se mal non mi ri-

cordo, comincia dal dichiarare che gli ordini in derrate avranno l'identica forma dei biglietti a ordine e la medesima natura. Ed io aggiungo che sono titoli i quali in quei paesi si commerciano alla borsa come le cambiali ed altri simili valori.

Avendo io avuto l'onore di dirigere il Dicastero delle finanze in Napoli sotto la luogotenenza Farini, e dovendo rifare i regolamenti di borsa, mi rammento che si è trattato esplicitamente l'argomento della negoziazione degli ordini in derrate, la quale si effettua in borsa colla stessa solennità con la quale si esurge quella dei titoli di rendita pubblica o d'altri valori rappresentati da carte, come sono i recapiti commerciali.

Dunque il biglietto a ordine in derrate è per la sua forma e per i suoi effetti commerciali identico al biglietto a ordine pagabile in denaro.

Come sono sorti questi biglietti a ordine, e quali uffizi compiono? Sa il Senato che grande è il raccolto dei cereali e degli olii soprattutto in alcune provincie napoletane, ed estesissimo il commercio specialmente degli olii. Quando è il tempo di questo raccolto, i più ricchi proprietari del luogo o case di commercio direttamente fanno incetta delle derrate e le depositano in vasti magazzini, o come dicono, *fosse*, e poi rilasciano biglietti, cioè mandati ad ordine, trasferibili per girata, nei quali si indica la quantità e la qualità delle merci che in dato giorno debbono essere consegnate sotto la garanzia di colui che lascia il mandato e che, come ho detto, vuol essere un commerciante o qualche ditta commerciale; perciocchè anche quando i possessori delle derrate sono i proprietari, costoro sogliono farsi rappresentare da case di commercio che sottoscrivono codesti mandati o biglietti all'ordine, o per lo meno li girano.

Accade perciò che gli ordini in derrate sono accettati in commercio come vere cambiali, alla scadenza delle quali si va a riscuotere la merce di quella data qualità; e se la merce non si trova pronta, la legge stessa dice che l'obligato principale e coloro che come giratari si trovano obligati, sono tenuti al pagamento del prezzo corrente alla Borsa nel giorno in cui la consegna della merce si avrebbe a fare.

Come vedono dunque questi biglietti all'ordine sono qualche cosa di più che la merce materiale. Or siccome, quantunque io creda che realmente, stando alla strettissima indole ed allo scopo preciso di una Banca di circolazione e di sconto, le sete, per esempio, non avrebbero potuto essere accettate come deposito, pure io in altra occasione ho sostenuto che la Banca possa accettarle, per soddisfare alle esigenze peculiari del commercio di queste settentrionali provincie d'Italia, così reputo che meritino riguardo le usanze delle provincie meridionali, dove il commercio di certe derrate ha preso una forma che le leggi hanno creduto di riconoscere nel Codice di commercio, e che dà origine a certi titoli di natura speciale, ma negoziabili alla borsa, in modo tale che alla scadenza la Banca non avrebbe bisogno

di mandare la merce sul mercato, ma di consegnare il titolo all'agente di cambio per venderlo. A me sembra realmente che per argomento di analogia, si possa ed anzi si debba, soddisfare a coteste usanze, e non contrariare le attitudini del commercio in quella parte d'Italia.

Il Senato avendo nell'art. 3 ammesso che la Banca possa far anticipazioni su depositi di sete, mi pare che meriti molta considerazione la proposta fatta dall'onorevole Senatore Vacca, alla quale io per conseguenza mi associo, pregando il Senato che voglia commetterne la disamina all'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale credo necessario di non lasciar passare inosservata l'avvertenza che l'onorevole Senatore Scialoja ha premessa alla sua spiegazione.

L'onorevole Scialoja ha invitato il Senato ad udire pazientemente le osservazioni che vengono fatte sopra le parti speciali delle diverse legislazioni d'Italia.

Io credo che il Senato non abbia mai ricusato di ascoltare non solo pazientemente, ma con molta premura e con somma deferenza le osservazioni tutte che venivano dai vari Senatori appartenenti alle diverse provincie d'Italia.

Un solo rammarico ha il Senato, ed è quello di vedere non sufficientemente presenti in quest'aula i Senatori che appartengono alle provincie le più remote della sede attuale del Senato, perchè in questo modo il concorso dei lumi sarebbe molto maggiore.

Ma il Senato sicuramente in ogni circostanza, come ha fatto per lo passato, farà per l'avvenire, non solamente ascolterà pazientemente, ma domanderà ardentemente il concorso di tutti i lumi. La deficienza di questi lumi non può a meno di essere profondamente sentita dal Senato, il quale è persuaso che per fare l'Italia ci vuole il concorso di tutti gli Italiani (*Vivi segni di approvazione*).

Senatore Scialoja. Fo eco interamente alle cose dette dall'onorevole signor Presidente: e spero anch'io veder questi banchi più popolati.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Non crede l'Ufficio Centrale che la proposta dell'onorevole Senatore Vacca, spiegata dall'onorevole Scialoja, possa venire accolta relativamente a quest'articolo.

Anzitutto giova avvertire come in questo articolo non sono ammessi i biglietti a ordine, ma semplicemente le vere cambiali; il che costituisce, com'è ampiamente sviluppato nella relazione, una natura di obbligazioni e di effetti (mi si permetta questa frase perchè è l'unica che mi venga bene) e di effetti completamente diversi gli uni dagli altri.

La spiegazione data dall'onorevole Scialoja ha costituito di questi ordini in derrate qualche cosa di talmente analogo, di talmente conforme ai warrants che

potrà la proposta degli onorevoli Senatori Vacca e Scialoja trovare applicazione nell'articolo 10, nel quale si parla appunto dei warrants e si determina fino a qual punto e per quale convalidazione di obbligazioni i warrants medesimi possono servire; ma non contemplando questo articolo le anticipazioni sui biglietti all'ordine pagabili in danaro, sarebbe strano che si inserisse nel medesimo un'autorizzazione a fare anticipazioni su semplici biglietti all'ordine pagabili in derrate.

Per conseguenza prego gli onorevoli proponenti a rimandare la loro proposta all'art. 10, nel quale si vede fino a qual punto i warrants possono servire di appoggio alle obbligazioni che si presentano alla Banca per ottenere dalla stessa danaro, e di cessare dall'insistere perchè si inserisca una disposizione relativa a ciò in questo articolo, mentre le operazioni in esso contemplate non potrebbero avere alcun che di comune coi titoli dei quali gli onorevoli preopinanti hanno fatto cenno.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Mi farà inoltre un dovere di osservare che quando emendamenti, aggiunte di così grande importanza si vogliono produrre, e specialmente davanti ad un'Assemblea, la maggioranza della quale non può conoscere tutte le usanze locali, è opportuno di lasciare un tempo sufficiente, perchè l'Ufficio e il Ministero e la generalità dei membri del Senato possano attingere la certezza che in tutte le loro parti le proposte che si fanno sono conformi all'indole delle disposizioni delle quali si propone l'adozione; altrimenti si corre rischio di votare sopra cose, che sebbene abbiano una certa apparenza di conformità e di identità, pure sono affatto disformi e diverse sopra altri punti essenziali, per cui è necessario che non vi sia nulla d'ignoto, e in questo genere di cose specialmente credo sia il caso di dire: *ignotum pro terribili*.

Presidente. Aderisce il signor Senatore Vacca a che si rimandi all'articolo 10 la sua proposta?

Senatore Vacca. Io non mi oppongo a che sia rimandata all'articolo 10, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale. Se non che, non potrei astenermi dal fare una risposta alla avvertenza stata fatta dal signor Relatore.

Egli dice: « Ma voi venite fuori con una mozione estemporanea. »

Chieggo scusa, io ho creduto che fosse questa la propria sede di inserire l'aggiunta che sottoponeva al Senato; ciò non escludeva che l'Ufficio, esercitando il suo diritto avesse chiesto il rinvio per meglio esaminare la proposta.

Questa è la risposta che debbo dare.

Presidente. Attesa l'adesione del Senatore Vacca si rimanda alla discussione dell'articolo 10 questa mozione....

Senatore Farina, Relatore. Pregherei l'onorevole Senatore Vacca a volerla formulare per iscritto acciocchè il Senato possa averne esatta cognizione.

Presidente. L'ha formulata; è in questi termini: ed in biglietti all'ordine in derrate.

La faccio passare all'Ufficio Centrale.

Premessa la dichiarazione del Senatore Vacca, se non ci è chi domanda la parola, rileggerò tutto intero l'articolo 3 per metterlo ai voti in complesso.

Senatore **Farina, Relatore.** Chiederei perdono all'onorevole signor Presidente. Mi pare che ieri qualcuno avesse espresso il desiderio che, dopo l'aggiunta relativa al deposito delle sete, si inserissero tutte le condizioni di quel deposito che sono indicate nell'articolo 67.

Presidente. Abbia allora la bontà di formularne la proposta. Le parole *organzini* e *trame* sono però già state ammesse come spiegazione necessaria.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io vorrei pregare il mio amico e Collega l'onorevole Senatore Farina a voler lasciare all'articolo 67 questo modo disciplinare di mettere in esecuzione quanto ieri il Senato ha determinato intorno al deposito delle sete, perchè parmi che in questo articolo 3 non si faccia che l'enumerazione, dirò così, delle attribuzioni che la Banca di circolazione deve avere. All'articolo 67 avremo poi le discipline alle quali sono soggette queste attribuzioni stesse.

Se l'Ufficio Centrale lo credesse opportuno parmi che l'articolo 3 sarebbe in questo modo più concreto e più preciso.

Senatore **Farina, Relatore.** Lasciarla all'articolo 67 sarebbe impossibile poichè quest'articolo sta nelle disposizioni transitorie, e dacchè abbiamo portato la disposizione relativa ai depositi delle sete fra le definitive non possiamo lasciare l'articolo, che determina il modo col quale i depositi devono essere fatti, nelle disposizioni transitorie. Però siccome realmente l'articolo diventerebbe un po' lungo, se il Senato crede che si rimandi ad un altro articolo il determinare queste condizioni, l'Ufficio Centrale vi aderisce ben volentieri, e siccome effettivamente anche per altre operazioni le condizioni sono determinate con articoli a parte, così l'Ufficio Centrale si riserverebbe di proporle uno a parte per determinare le condizioni di questi depositi.

Presidente. Siccome la proposta era stata fatta dall'Ufficio Centrale, esso stesso sospendendola ora, è padrone poi di presentarla quando lo crederà.

Ora leggo l'art. 3 tutto intero per metterlo ai voti in complesso:

« Art. 3. La Banca può fare anticipazioni sopra deposito:

- » 1. Di verghe e monete d'oro e d'argento;
- » 2. Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato in ragione del valore dei quattro quinti dei titoli depositati, ragguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione, la quale non potrà eccedere il valore nominale;
- » 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai Comuni e dalle Provincie.
- » Le anticipazioni sovra deposito di questi titoli

non potranno eccedere i 4 quinti del valore realizzabile alla Borsa.

» 4. Di buoni del Tesoro.

» 5. Di cambiali.

» 6. Delle obbligazioni industriali alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse nel limite di 3 quarti del loro valore corrente.

» 7. Delle azioni di imprese industriali alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse ed un prodotto determinato nel limite di tre quarti del corso legale della Borsa, od in difetto del valore alle stesse attribuito dal Consiglio superiore ad ogni quindicina. »

Senatore **Farina, Relatore.** Pregherei l'onorevolissimo Presidente di notare che invece di dire: « abbia guarentito un interesse ed un prodotto determinato, » dovesi dire: « un interesse od un prodotto determinato. »

Presidente. « Od un prodotto determinato. »

« 8. La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete gregge o lavorate in organzini o trame. »

Senatore **Farina, Relatore.** Forse ci sarebbe nella redazione a coordinare qualche cosa; dopo che sia votata la legge, si permetterà che sia riveduta tutta insieme.

Presidente. Se vi è qualche dubbio grave sarebbe bene farlo subito.

Senatore **Spinola.** Sarebbe bene rileggere il numero 2.

Presidente. Rileggo il N. 2 (V. sopra).

Senatore **Spinola.** Pare che dovrebbe dire in ragione dei quattro quinti del valore e non dei quattro quinti dei titoli.

Presidente. So lo sbaglio stesse nella redazione stata presentata dal Senatore Ceppi, ci vorrebbe una correzione.

Senatore **Ceppi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppi.** Mi pare che l'espressione da me ieri proposta sia conforme a quella usata nella legge del 1° ottobre 1859, e sia anche in sostanza sinonima a quella proposta dal Senatore Spinola, ma se questa si reputa più esatta io mi rimetto pienamente al Senato.

Senatore **Spinola.** Io adesso non ho ben presente la redazione di quell'articolo, ma mi pare che vi sia una essenziale diversità nell'esprimersi in un modo piuttosto che nell'altro, perchè nel modo indicato si verrebbero a preferenza a significare i quattro quinti del numero dei titoli che sono dati in garanzia contro le anticipazioni, in guisa che se si può usare una frase più esatta deve preferirsi, e tale parmi quella che dice in ragione dei quattro quinti del valore dei titoli dati in garanzia.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Il Senatore Spinola ha ragione; ne nasce un equivoco tra il quantitativo dei

titoli depositati ed il valore dei titoli medesimi, perchè anticipando i 4/5 alla parola di valori non si capisce più se si riferisca alla quantità dei titoli depositati od alli 4/5 del valore dei titoli medesimi; per conseguenza mi pare che questa trasposizione non guasti l'idea, ma induca una chiarezza che diventa necessaria.

Presidente. Il Senatore Ceppi aderisce a questa proposta?

Senatore **Ceppi.** Aderisco senza alcuna difficoltà alla proposta del Senatore Spinola, riconoscendo l'espressione più esatta.

Presidente. Allora si leggerà in questo modo:

« Di titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, in ragione dei quattro quinti del valore dei titoli depositati, ecc. »

Se il Senato si crede a sufficienza istruito, si passerà al voto complessivo di quest'articolo.

Non domandandosi la parola, metto ai voti l'articolo composto di otto numeri del tenore che ho letto.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Ora passerò a dar lettura dell'articolo 4 del progetto ministeriale.

Interrogo il signor Ministro se intenda sostenere la sua redazione.

Essa è del tenore seguente:

« Art. 4. La Banca può assumere l'esercizio delle Zecche dello Stato.

» Quando il Governo lo richiegga, essa assumerà in tutto o in parte il servizio delle tesorerie dello Stato, secondo le norme che saranno stabilite con legge.

» Potrà con decreto reale essere incaricata d'aprire per conto del Governo sottoscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del tesoro. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se il Senato me lo permette, gli farò vedere dove sta la differenza tra il progetto del Ministero e la proposta dell'Ufficio Centrale, onde possa giudicare a quale delle due compilazioni mi meglio dare la preferenza.

L'articolo 4 del progetto del Ministero dice in primo luogo:

« La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato. »

L'Ufficio Centrale dice:

« La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente al medesimo. »

Io approvo che non si possa assumere l'esercizio delle zecche senza assoggettarsi alle leggi vigenti, benchè mi paia che questa condizione emerga per sè dall'obbligo stesso dell'esercizio.

Nella seconda parte il Ministero aveva detto:

« Quando il Governo lo richiegga, essa assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato secondo le norme che saranno stabilite con legge. »

L'Ufficio Centrale dice:

« Dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il

servizio delle tesorerie dello Stato dopo che le norme saranno stabilite per legge. »

Nella redazione dell'Ufficio Centrale, avrebbe potuto nascere l'equivoco che non sia il Governo che debba dare quando il voglia il servizio delle tesorerie alla Banca, ma che la Banca lo possa pretendere. Se ci è questo significato io non lo posso accettare, perchè io intendo che la Banca quando lo richiegga il Governo, debba assumere il servizio delle tesorerie; se la proposta dell'Ufficio Centrale ha questo significato, ripeto che non la posso accettare.

Finalmente il terzo paragrafo è precisamente lo stesso come quello del Ministero, e non occorre dir altro.

Dietro queste spiegazioni non trovo ragione per cui abbia a darsi la preferenza alla redazione dell'Ufficio Centrale, a meno che io non abbia ben compreso il senso della sua proposta riguardo al paragrafo secondo.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio ha creduto opportuno di specificare che la concessione che si fa alla Banca di assumere l'esercizio delle zecche dello Stato, è tuttavia vincolata alle leggi vigenti.

In generale le leggi posteriori derogano alle leggi anteriori, e quando in modo assoluto si veniva a stabilire che la Banca assumesse essa l'esercizio delle zecche dello Stato, poteva almeno nascere il dubbio se fosse tuttavia necessaria quell'assidua sorveglianza che lo Stato esercitava sulle officine delle zecche medesime.

Per togliere adunque ogni dubbio in proposito l'Ufficio Centrale ha creduto opportuno di aggiungere, che l'esercizio, che la Banca assumeva, doveva tuttavia essere regolato dalle leggi vigenti sull'esercizio medesimo.

Siccome da questa dichiarazione non può nascere nessun inconveniente, e siccome per regola generale *quae abundant non vitiant*, l'Ufficio Centrale credette opportuno di fare l'aggiunta delle parole, che dicono: *sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente all'esercizio medesimo.*

Vengo ora alla seconda variazione introdotta.

Presidente. Permetta; prima leggerò il testo dell'articolo ministeriale e quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Il testo ministeriale dice (*Vedi sopra.*)

L'Ufficio Centrale contrappone la seguente redazione:

« Art. 4. La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente al medesimo.

» Dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato dopo che le norme saranno stabilite per legge.

» Potrà con Decreto reale essere incaricata di aprire per conto del Governo sottoscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del tesoro. »

La parola è al Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** La seconda variazione introdotta dall'Ufficio Centrale nel testo degli statuti ha

una tale importanza, che sarebbe mancare di franchezza il volerla dissimulare.

Nella redazione del testo dello statuto presentato dal Ministero era becal detto che la Banca assumerà ma non s'imponera alla Banca l'obbligo di farlo. Ne nasceva quindi la conseguenza, che la Banca poteva pretendere d'imporre per questo esercizio quelle condizioni che avesse ravvisate opportune.

L'Ufficio Centrale considerando i ragguardevoli vantaggi che sin d'ora si accordano alla Banca, riteneva che l'esercizio per parte di lei dell'ufficio di tesoriere dovesse riuscire gratuito.

La redazione ministeriale lasciava campo alla Banca di chiedere compensi; la redazione dell'Ufficio Centrale tende ad escluderli.

Questo fu il motivo che determinò l'Ufficio Centrale a fare questa variante.

Non dissimulo la gravità dell'emendamento, e francamente lo sottopongo al Senato perchè lo mantenga se lo crede, o lo tolga se pure lo ravvisa più opportuno, perchè anche in questo l'Ufficio Centrale non era completamente d'accordo, e sicuramente col mezzo di una relicenza, un così grave emendamento non poteva passare.

Ho accennato brevemente quale fu lo scopo che determinò la maggioranza dell'Ufficio Centrale a fare questa variazione; mi occorre altresì di fare presente come avendo il signor Ministro fatto sentire che le espressioni usate dall'Ufficio Centrale inducevano una specie d'obbligo nello Stato di dare l'esercizio delle tesorerie alla Banca, io pure avrei riconosciuto la giustezza di quest'osservazione, ed avrei pensato di proporre d'accordo col signor Ministro quanto segue, cioè: « Che quando il Governo lo richiegga dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato secondo le norme che saranno stabilite per legge. »

Come il Senato ha udito, le questioni sono due; la prima cioè di sottoporre la Banca alle leggi vigenti per le zecche; la seconda d'imporre l'obbligo di assumere gratuitamente, o no, il servizio delle tesorerie quando ne venga richiesta dal Governo e secondo le norme che sarebbero in seguito determinate.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo, dopo l'avrà il Senatore Vacca e poscia il Senatore Di Revel.

Senatore **Arnulfo**. In questo articolo il Ministero propone: « Quando il Governo lo richiegga, la Banca assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato, secondo le norme stabilite per legge. »

In tale proposta vi sono due circostanze da notarsi: la prima che è in facoltà del Governo di dichiarare quando la Banca dovrà assumere il servizio delle tesorerie. La seconda che al Parlamento non è più riservato altro diritto salvo quello di stabilire le norme secondo le quali tale esercizio debba aver luogo.

Da ciò deriva la conseguenza che il Ministro potrebbe

presentarsi al Parlamento con un progetto di legge nel quale siano unicamente determinate le norme colle quali l'esercizio delle tesorerie debba farsi dalla Banca, e sarebbe per conseguenza indirettamente pregiudicata la primissima e più importante questione, quella cioè se sia dell'interesse dello Stato d'accordare alla Banca l'esercizio delle tesorerie. Dico importante questione, ed il Senato la considererà tale, ove ricordi che nel giugno 1853 fu presentata al Senato dal Ministero d'allora una legge apposita per attribuire alla Banca il servizio delle tesorerie.

Fuvi allora luminosa e profonda discussione sul punto se convenisse o non di adottare tale progetto, ed il Senato diede un voto negativo alla legge; essa fu rigettata.

Io non invoco questo precedente perchè debba servire di norma assoluta nel caso in cui un altro progetto di uguale o simil natura si presentasse poi, ma invoco tale voto per giustificare la mia asserzione, che cioè il decidere se sia dell'interesse dello Stato di affidare il servizio di tesoreria alla Banca è cosa grave e di grandissimo rilievo; che per conseguenza non vuolsi indirettamente pregiudicare a tale questione incidentemente senza maturo esame e profonda discussione; e sarebbe pregiudicata tutte le volte che si adottasse l'articolo come fu proposto dal Ministero.

Io riconosco che l'Ufficio Centrale propose un miglioramento importante all'articolo in quanto riflette l'obbligo imposto alla Banca di assumere l'esercizio delle tesorerie; tolse cioè ogni equivoco che la locuzione usata nel progetto ministeriale può far nascere, e su di ciò perfettamente concordo coll'Ufficio Centrale; ma sussisterebbe pur sempre quel modo indiretto di pregiudicare la questione, di evitare che si possa discutere a suo tempo sulla convenienza o non di accordare alla Banca l'esercizio delle tesorerie.

Per queste considerazioni io mi lusingo che, e Ministero ed Ufficio Centrale vorranno meco riconoscere essere importante il lasciare integra, intatta, non pregiudicata nè in un senso nè in un altro la questione di cui ebbi fin qui a parlare, per il che propongo a tal fine il seguente emendamento:

« Dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato, quando per legge ne venisse incaricata. »

Quando si rimandi ad un'epoca futura, ad una legge da farsi, lo affidare o non il servizio di tesoreria alla Banca, è evidente che colla stessa legge si stabiliranno altresì le norme relative.

Ove il Senato sia per accogliere la mia proposta, non sarà pregiudicata nè un'opinione nè un'altra, ed il servizio della tesoreria per parte della Banca si farà o non si farà secondo che il Parlamento sarà per decidere, previa discussione matura e profonda, simile a quella che fece il Senato nell'occasione da me or ora ricordata.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Le parole testè dette dall'onorevole Senatore Arnulfo accennavano già all'importanza e alla gravità della questione tratta in campo, questione che scaturisce propriamente dall'intendimento dell'articolo 4 e che presagisce una riforma gravissima ed ardua, imperocchè si tratterebbe di trasferire l'esercizio delle tesorerie dello Stato dalle mani del Governo nelle mani della Banca: e dico ardua perchè, se non m'inganno, io credo che consultando i precedenti e gli esempi troviamo esempi e precedenti contrari: la Banca di Francia non ha giammai pensato a questo sistema di operazioni: sarebbe questa un'importazione del regime della Banca Belgica.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Vacca**. Veggo che l'Ufficio Centrale non si preoccupava tanto della difficoltà cui accennava l'onorevole Arnulfo, cioè che l'introdurre questa disposizione negli statuti della Banca potesse veramente pregiudicare poi la questione se convenga oppure no di accordare per legge apposita questa facoltà dell'esercizio delle operazioni delle tesorerie alla Banca.

In questo io non divido i dubbi e le diffidenze dell'onorevole Senatore Arnulfo, perchè mi pare che nel sistema del Ministero la questione rimanga intatta ed intera. Quello che importa fissare meglio si è che mentre il secondo alinea dell'articolo 4 impone alla Banca l'obbligo di assumere le operazioni delle tesorerie, non provvedo punto alla questione del diritto alle indennità, ovvero alla gratuità di quest'obbligo.

Io credo per altro che la questione abbiassi a sciogliere nel senso della gratuità dell'esercizio delle tesorerie che si assumesse per avventura la Banca. È questa, s'io non erro, parmi che fosse la intelligenza ammessa dal Relatore istesso dell'Ufficio Centrale. Senonchè io non veggo che l'obbligo della gratuità discenda nettamente come logica conseguenza dall'obbligo imposto alla Banca di fornire quest'esercizio; ed è importante che a ciò si provvegga nella discussione di questa legge, imperocchè se si lascia tale questione dubbia ed insoluta potrebbe benissimo accadere che nel progresso, e quando il Ministero per effetto di una legge speciale che operasse il trapasso delle operazioni delle tesorerie nelle mani della Banca, allora naturalmente si potesse elevare questa questione e potrebbe la Banca sostenere il diritto alla indennità.

Sotto questo rapporto dunque è utile dileguare ogni dubbio, prevenire le controversie che potrebbero sorgere, ed io proporrei pertanto un'aggiunta all'alinea secondo che direbbe:

« Quando il Governo lo richiegga essa assumerà in tutto od in parte l'esercizio delle tesorerie dello Stato, secondo le norme che verranno stabilite dalla legge, e senza diritto ad indennità. »

Presidente. La prego di far passare questa sua proposta al banco della Presidenza; intanto la parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Io credo che nè il Ministero nè

il Senato intendano di decidere ora la questione gravissima se si debba affidare o no alla Banca l'esercizio delle tesorerie; essa verrà decisa allorquando una legge apposita imporrà quest'obbligo alla Banca.

Non intendendo dunque il Senato di determinare oggi se la Banca debba o no assumere questo esercizio, e non volendosi altro per ora che imporre alla medesima l'obbligo di fare, emanando poi una legge, questo servizio, a me pare che l'emendamento proposto dal signor Senatore Arnulfo sia, fra quanti stanno sotto gli occhi del Senato, quello che meglio e più chiaramente esprima tale pensiero.

Io non ho ben inteso la proposta dell'onor. Senatore Vacca...

Senatore **Vacca**. Si tratterebbe d'un'aggiunta che io proporrei...

Senatore **Di Revel**. ma parmi che per ora si debba lasciare in disparte la questione della gratuità, perchè non si sa ancora se si dovrà domandare questo servizio. Qualora poi si facesse una legge che lo imponesse, se ne stabiliranno allora le condizioni.

Intanto credo che per ora non dobbiamo occuparci che dell'obbligo che debba avere la Banca di fare questo servizio qualora una legge lo imponga ad essa, senza parlare se debba o non essere quest'incarico gratuito, non essendo noi oggi in misura di decidere siffatta questione.

Per tali considerazioni appoggio l'emendamento dell'onor. Senatore Arnulfo.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io ho esposto quali erano gli intendimenti dell'Ufficio Centrale nel sostituire le parole *dovrà assumere* a quella di *assumerà*: ora, per debito di giustizia, io debbo aggiungere che, avendo esaminato i documenti relativi all'obbligo di altre Banche che fanno il servizio delle tesorerie, mi è risultato (lo dichiaro francamente, perchè crederei di mancare alla sincerità che si deve avere in questo genere di cose) che generalmente le Banche hanno una retribuzione ed anche di considerazione.

Non ho il documento relativo alla Banca inglese, ma tengo sotto gli occhi quello relativo alla Banca del Belgio, ed ivi all'articolo 7 è espressamente detto che:

« Il est alloué à la Banque pour faire le service de caissier une indemnité qui ne peut excéder 200,000 fr. annuellement. »

Vede dunque il Senato che se in un piccolo paese si accorda circa 200,000 franchi di indennità, in uno molto più esteso questa indennità dovrebbe essere alquanto maggiore. L'andamento della discussione mi pare che abbia messo in chiaro l'opportunità di riservare anche questa questione al momento in cui si stabiliranno le modalità colle quali la Banca dovrà assumere questo servizio.

Io quindi non potrei che fare eco a quanto disse ora l'onorevole Senatore Di Revel, il quale lasciò com-

pletamente intatta la questione, sia relativamente all'obbligo da imporsi alla Banca, sia relativamente all'indennità che possa ad essa spettare, ed a tutte le altre modalità concernenti l'esercizio medesimo.

Io credo quindi che, fatta quest'avvertenza, si possa adottare l'espressione dell'Ufficio Centrale, locchè non precluderebbe l'adito ad una discussione di un'altra legge relativa a questo esercizio, come proponeva l'onorevole Senatore Arnulfo; mi pare anzi che la dicitura da esso proposta sia alquanto più conveniente di quella dell'Ufficio.

Questo io dico non solo per consenso dei membri dell'Ufficio, il quale come il Senato vede non è completo, ma anche per intima mia convinzione.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja, poi l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore Scialoja. Come ha detto egregiamente l'onorevole Senatore Di Revel, qui si tratta di esprimere una sola idea, cioè che la Banca non può ricusarsi di fare da cassiere allo Stato, quando una legge creda di ordinare che il servizio delle tesorerie sia fatto per mezzo della Banca.

Quindi per questa parte io credo che sia preferibile la compilazione dell'onorevole Senatore Arnulfo, per quanto almeno se ne può giudicare dalla prima lettura che si è fatta. Ma nel medesimo tempo io reputo che, sebbene la gratuità o la non gratuità del servizio delle tesorerie sia una delle condizioni che pur debba essere stabilita dalla legge, pure se in quest'articolo non si prevede il caso che anche ove la legge creda di imporgli gratuito, la Banca debba accettarlo, la legge a suo tempo non possa più imporre alla Banca di servire lo Stato gratuitamente, poichè nessuna legge può imporre un servizio gratuito a chicchessia senza commettere una spogliazione.

Se lo interessato anticipatamente convenne di fare quel servizio gratuito, ove al legislatore piaccia di imporglielo, all'arbitrio ed alla spogliazione è sostituito l'accordo, il contratto. Ma senza quest'anticipata convenzione, io credo che la legge non potrebbe ordinare la gratuità d'un servizio.

Noto poi a quanto osservava l'onorevole Relatore, ch'è verissimo che nel Belgio si dà alla Banca un compenso per il servizio di cassiere che rende allo Stato, ma è vero altresì che secondo gli statuti di quella Banca, come leggo all'art. 7 della legge che la costituiva nel 1850, la sesta parte del fondo di riserva, quando eccede certi usi a cui è destinato per l'art. 6, diventa proprietà dello Stato.

Quindi io credo che senza grandi sacrifici la nostra Banca, la quale non dà allo Stato alcun reale compenso in danaro, possa per anticipazione obbligarsi a fare il servizio delle tesorerie gratuito quante volte ciò credesse giusto la legge che dovrà provvedere su questo argomento. E per vero se la legge provvederà diversamente, siano sicuri che la Banca accetterà.

Voci. Sì, si accetterà.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Pareto, credo bene, poichè la discussione si è portata già anticipatamente sugli emendamenti, d'interrogare il Senato per vedere se sono appoggiati.

L'Ufficio Centrale non ha ancora accettato esplicitamente.

L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento del Senatore Arnulfo?

Senatore Farina, Relatore. Lo pregherei di rileggerlo.

Presidente. L'emendamento del Senatore Arnulfo al primo alinea è il seguente:

« Dovrà la Banca assumere in tutto o in parte il servizio delle tesorerie dello Stato quando per legge ne venisse incaricata. »

Prima bisognerà vedere se questo emendamento è appoggiato.

L'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale lo accetterebbe colla seguente aggiunta: e *colle norme che determinino l'esercizio medesimo.*

Senatore Arnulfo. Non ho difficoltà di accettare quest'aggiunta quantunque quando si dice per legge, si intenda ch'essa dovrà fissare queste norme.

Presidente. Mentre il Senatore Arnulfo completa la redazione dell'emendamento in conformità del desiderio espresso dall'Ufficio Centrale, leggo l'emendamento del Senatore Vacca, il quale si porterebbe anche su questo alinea, e consisterebbe nell'aggiungere le parole, e *senza diritto ad indennità.*

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Farina, Relatore. Non possiamo accettarlo.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento proposto dal Senatore Vacca, di cui ho dato lettura. Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Avevo chiesto la parola per venire in appoggio all'emendamento del Senatore Arnulfo.

Io origine avevo avuto l'idea di suggerire l'aggiunta che è stata fatta poi dall'Ufficio Centrale ed accordata dal Senatore proponente, cioè che oltre a dire *quando ciò sia stabilito per legge*, si aggiunga *la quale indicherà le norme che si hanno a seguire.* Io credo che con questa dizione si risponda a tutte le obiezioni che possono essere fatte a questo articolo.

Se la legge stabilirà che il servizio debba essere gratuito, per così dire, la Banca aderisce fin d'ora, per quanto credo, a quest'obbligo. Se la legge dirà che il servizio debba avere una ricompensa, la Banca aderirà perchè stabilito anticipatamente, mentre se abbiamo a dire ora quali saranno le norme, entreremo in un ginepraio di discussioni che non so come ne potremmo uscire.

In conseguenza crederei meglio, e mi pare molto più semplice, adottare l'emendamento del Senatore Arnulfo, il quale lascia libertà al Parlamento di vedere se con-

venga o no che la Banca eserciti questa operazione delle tesorerie, lascia al Parlamento di vedere sotto quali regole questo esercizio le sarà dato, e solo impone alla Banca, che ove il Parlamento creda giusto che essa faccia questo servizio, essa debba accettarlo.

Ciò risponde a quanto veniva accennato dal Senatore Scialoja, che se non si dice adesso che la Banca debba accettare, il contratto non è fatto, ed allora potrebbe chiedere l'indennità. Ma quando nello statuto attuale è inserito che essa dovrà accettare questo servizio secondo le norme che saranno stabilite dal Parlamento, ecco che restiamo noi in libertà di far la legge, e la Banca resta obbligata ad accettarla come la stabilirà il potere legislativo. Pertanto appoggio l'emendamento del Senatore Arnulfo.

Senatore Farina, *Relatore*. Ho detto che non potrei accettare l'emendamento del Senatore Vacca per un principalissimo motivo. La frase adoperata dal signor Ministro, e sulla quale l'amministrazione della Banca era stata consultata, non poneva un obbligo, molto meno poi un obbligo senza nessuna indennità.

Ora, l'onorevole Senatore Scialoja stesso riconobbe che per imporre un obbligo di questa fatta, si dovesse naturalmente ottenere il consenso dell'obligato.

È evidente che questo consenso non essendo stato prestato, ci sarebbe una vera pressione, se si imponesse l'obbligo senza nessun corrispettivo, senza nessuna indennità.

Mi pare che i Corpi legislativi dello Stato possono benai giungere fino al punto di dire: il tale deve fare la tal cosa anche che lo stesso non vi sia assoggettato, ma ricusargli l'indennità alla quale egli non abbia rinunciato, mi sembra che sia un procedere troppo oltre.

È vero che la Banca del Belgio ha obbligazioni che non sono nella nostra, ma è vero altresì che la nostra ne ha di quelle che non sono nella legge del Belgio. Siccome qui non si tratta di discutere le modalità colle quali questo servizio sarà addossato alla Banca, io crederei opportuno che s'intendesse riservata fra le modalità anche quella di determinare se si debba o no dare una indennità ed il limite della medesima.

In questo modo noi non facciamo cosa che possa parere meno delicata verso la Banca imponendole un obbligo senza alcun corrispettivo, e nello stesso tempo se sarà riconosciuto conveniente il farlo quando si discuterà la legge che determina il modo col quale la Banca deve assumere quest'esercizio, si farà allora di maniera che la questione non resti monomamente pregiudicata.

Persisto quindi nell'appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Le obiezioni state fatte dall'onorevole Relatore non valgono a determinarmi a ritirare il mio emendamento: non ripeterò le osservazioni testè svolte dall'onorevole Senatore Scialoja, le quali dimo-

strano anche meglio delle mie, la convenienza, anzi la necessità che si provvegga ora, imperocchè se questo non si facesse, allora evidentemente una provvisione posteriore potrebbe pigliare il carattere, come egli ben diceva, di una spogliazione.

Per contrario, laddove l'obbligo dell'esercizio gratuito delle tesorerie fosse sancito negli statuti della Banca, allora ogni questione per l'avvenire sarebbe evidentemente troncata.

Nè si dica mancare allora un corrispettivo al gratuito esercizio; il corrispettivo io credo che si trovi abbastanza nei privilegi che si conferiscono alla Banca stessa: per conseguenza se si tiene veramente al sistema dell'esercizio gratuito, allora onde schivare ogni controversia futura, io credo che il Senato debba provvederci ora che si tratta di formare gli statuti della Banca, in altri termini di segnare i limiti e le condizioni dell'obbligo che si vorrebbe imporre alla Banca stessa.

Io quindi insisto nel mio emendamento.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi pare che tutti gli oratori siano stati d'accordo sul senso che si intende di esprimere, ma sento muovere un dubbio sull'efficacia dell'ultima aggiunta che è stata fatta dallo stesso signor Senatore Arnulfo al proprio emendamento.

Nella prima parte del suo emendamento, egli stabiliva soltanto l'obbligo alla Banca di assumere l'esercizio delle tesorerie; coll'aggiunta poi egli avrebbe imposto l'obbligo di assumerlo secondo le norme che sarebbero stabilite con legge.

Si muove dubbio, dico, se le parole *secondo le norme* possano avere l'estensione e l'efficacia di comprendere non solo le modalità generali di amministrazione e di esecuzione del contratto, ma anche quella sostanziale dei corrispettivi.

Io, in verità, inclino a credere che in questo articolo la parola *norme* debba avere un'estensione latissima, e che conseguentemente debba comprendere il diritto, nella legge da farsi, non solo di regolare alcuna modalità dell'amministrazione che la Banca dovrebbe assumere, ma le condizioni stesse colle quali l'assumesse.

E questo senso lo deduco dalle altre disposizioni di quest'articolo. La forza di quest'articolo sta nelle parole *dovrà assumere*. Si intende con quest'articolo di imporre alla Banca nelle cose che la legge determinerà, l'obbligo di assumere l'esercizio delle tesorerie. È evidente che se le parole *secondo le norme* non comprendessero anche il diritto di disporre dei corrispettivi anche nel senso di stabilire che non avrà nessun corrispettivo, la parola *dovrà* non avrebbe senso. Infatti è evidente che la Banca munita di un articolo che non avesse nelle parole *secondo le norme* l'accennato significato, risponderebbe: sì, io assumo questo esercizio, ma domando 10 milioni per assumerlo! E se la parola *norme* non importa nello Stato il diritto di fissare o la

quota di retribuzione che si debba dare, o anche l'assenza assoluta di ogni retribuzione, la parola *dovrà* non ha più senso, perchè l'assunzione di questo esercizio non avrà più luogo di fatto.

Quindi io credo che la parola *norme* in quest'articolo debba avere l'estensione che ora diceva di comprendere, cioè anche il diritto della fissazione del corrispettivo od anche della negazione di esso.

Però non mi dissimulo che questo argomento dedotto dall'interpretazione dell'articolo può far nascere difficoltà, e conseguentemente può far nascere il desiderio che la redazione sia fatta in modo da escludere assolutamente ogni dubbio a questo riguardo.

Tutti siamo d'accordo che la Banca debba assumere l'esercizio delle tesorerie quando ne sia richiesta; tutti siamo d'accordo che non si vuol pregiudicare la questione del corrispettivo da darsi o non per tale esercizio, e che la si vuol riservare ad una legge che si farà allorquando sarà il caso di regolar le norme di questo esercizio; ma stabiliamo almeno i termini in modo che questa legge, quando si farà, sia libera di dare un corrispettivo o di non darlo, altrimenti la cosa non ha senso.

Io quindi proporrei che piaccia al Senato di accettare il rinvio di quest'articolo all'Ufficio Centrale per concordare una redazione che soddisfaccia a queste esigenze, poichè in seduta pubblica e nelle discussioni fra gli oratori in materia di tanta gravità, in materia così sottile, è difficilissimo il trovare una redazione conveniente.

Senatore **Vacca**. Seguendo il Consiglio dell'onorevole Senatore Cadorna, credo di servire all'interesse stesso dell'argomento insistendo pel rinvio all'Ufficio Centrale.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Chiederei uno schiarimento. L'onorevole Senatore Cadorna disse: il Senato vuole lasciare intatta la questione se la Banca deve assumere gratuitamente quest'esercizio, e vuol rimandare ad altra legge questa decisione.

Io credo che questo sentimento non sia stato manifestato completamente dal Senato, e ritengo che la questione sia ancora vergine. Io ho appoggiato l'emendamento del Senatore Vacca, perchè divido la sua opinione, e ritengo che si debba imporre alla Banca quest'onere di esercitare cioè le tesorerie allorquando il Governo lo richiegga, e ciò colle norme che la legge stabilirà all'occasione. Io anzi credo che la Banca d'Italia ciò debba fare gratuitamente.

Io prego il Senato di considerare che se nel Belgio la Banca riceve annue lire 200 mila dal Governo per l'esercizio di quelle tesorerie, molto meno dovrebbe in ogni ipotesi ricevere, per non dire nulla, la Banca d'Italia alla quale concorrerà per tale esercizio alle sue casse tanto numerario che basterà a riacquarla delle

spese che dovrebbe sostenere pel ripetuto esercizio delle tesorerie.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io credo adunque che fra gli oneri che abbiamo imposti alla Banca possa farsi luogo anche a questo, che io opinerei doverlesi imporre, e di nuovo chieggo che all'Ufficio Centrale sia rimandato pure l'esame sulla questione non decisa, cioè se si debba o no, dare quest'onere alla Banca.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Farina. Relatore.** Mi pare che trattandosi di rinvio, una discussione sarebbe forse intempestiva; ma io prego coloro che vogliono che l'esercizio sia fatto gratuitamente a considerare se si possa stabilire questo *a priori* senza prima conoscere le condizioni dell'esercizio medesimo, e il servizio che può esser fatto con una estensione molto minore o maggiore.

Si può dare alla Banca l'obbligo di supplire a tutti gli uffici delle esattorie, si può darle semplicemente quello di fare l'ufficio delle tesorerie provinciali.

Per conseguenza crederei affatto intempestivo il decidere la questione fin d'ora, e mi pare più opportuno rimandarla all'epoca in cui si stabilirà una legge in proposito. Del resto l'Ufficio Centrale accetta il rinvio che gli è fatto.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Io ammetto col Senatore Martinengo, che vi sono alcuni oratori che hanno proposto che la questione fosse decisa, cioè che si stabilisse che l'esercizio fosse gratuito come ha proposto l'onorevole Vacca, ed altri oratori l'hanno appoggiato ma è altrettanto vero che parecchi altri, per esempio il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, il Senatore Arnulfo ed il Senatore Di Revel hanno sostenuto che questa questione doveva essere lasciata intatta. Ma faccio notare al Senato che questa questione invece può essere decisa in due modi, nel senso che debba essere gratuito il servizio, accettando l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca, o nel senso, almeno implicitamente, che questo servizio non possa avere luogo che col corrispettivo, se non si adotta l'aggiunta fatta al primo emendamento dal Senatore Arnulfo; perchè è evidente che quando avrete stabilito che la Banca debba assumere l'esercizio, ma non avrete stabilito prima i rapporti e dritti colla Banca, quando farete la legge, non li potrete più stabilire.

Se non si vuol decidere la questione in un senso o nell'altro, è necessario non accettare la proposta dell'onorevole Vacca, nè introdurre nell'articolo l'aggiunta che ha fatto al suo emendamento il Senatore Arnulfo.

Quest'aggiunta si riferisce alla legge che fisserà le norme dell'assunzione delle tesorerie, ma non si dice fin d'ora quali saranno; quando la legge si farà, verrà stabilito se sia o no conveniente l'imporre alla Banca l'assunzione gratuita, o se le si debba dare un corre-

spettivo, ma il dirlo prima pregiudicherebbe la questione.

Senatore Di Revel. Io ho appoggiato il rinvio all'Ufficio Centrale per due ragioni, per combinare una redazione conveniente, e per aspettare a decidere la questione più tardi.

Io credo che la questione di sapere se alla Banca debba o no fin d'ora darsi, ed essa debba accettare l'esercizio gratuito delle tesorerie dipende dalla decisione che si prenderà sull'art. 4 della legge che approva lo statuto.

Ivi è detto:

« I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le Casse dello Stato, dove esiste una sede, o una succursale della Banca medesima.

« Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato. »

Evidentemente l'obbligo del servizio gratuito è oneroso per la Banca, e la questione sta tutta in quest'articolo, quindi parmi conveniente sospendere ogni discussione a questo riguardo, finchè non sia deriso quello che si farà relativamente all'art. 4 della legge; perciò io propongo il rinvio di questa discussione dopo che sarà deciso quanto si vuole fare relativamente al progetto del Governo di accettare i biglietti della Banca nelle Casse dello Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. A me sembra evidente che si debba decidere presentemente se questo servizio debba essere gratuito o no. Usando la parola *norme*, questa potrebbe avere un senso talmente largo che se ne potrebbero ottenere o troppi, o troppo pochi vantaggi; io credo poi che l'aggiungere che il servizio sarà gratuito, possa essere conveniente, perchè la Banca ottiene un monopolio e vantaggi grandissimi.

Farò poi osservare che in questo momento l'opinione pubblica non è guari favorevole ad una Banca nazionale, che ritrarrebbe per sé ogni vantaggio con danno di altre società.

Certo in questo momento e in Italia io non credo possibile l'esistenza di molte Banche. Se in Italia fossero Banche che emettessero molti biglietti, alle popolazioni poco avvezze a tal genere di affari potrebbero derivare grandi inconvenienti. Ma lasciata stare questa questione, io opino esser ora necessario che si decida, se debba essere o no gratuito il servizio delle tesorerie.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Io credo che si possa soddisfare il desiderio di coloro, i quali vogliono che si lasci ad una futura legge il decidere se debba o non darsi alla Banca un corrispettivo, qualora si aggiunga un emendamento che proposi, alla parola *norme*, quella e *condizioni*.

Quando alla Banca s'imponga l'obbligo di esercire le tesorerie alle *condizioni* che la legge fisserà, evidentemente, sarà all'epoca che la legge verrà in discussione,

che si stabilirà se si vuole, o non si vuole dare corrispettivo, e la Banca sarà vincolata all'osservanza delle condizioni imposte. Mediante tale aggiunta, io son di avviso che si soddisfaccia eziandio alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico il Senatore Di Revel; poichè qualunque sia per essere il risultato della votazione dell'articolo 4 del progetto di legge, dal disposto del medesimo potrà poi il legislatore prendere norma per dare, o non dare un corrispettivo alla Banca, o per darlo maggiore o minore.

Io propongo quindi di dire nell'emendamento che ho sottoposto al Senato, *norme e condizioni*. Io non disento il rinvio all'Ufficio Centrale e propongo ora tale aggiunta al fine ch'esso possa considerare intero l'emendamento con tutte le sue conseguenze.

Presidente. La proposta del Senatore Arnulfo sarebbe di aggiungere alla parola *norme*, quelle e *condizioni*.

Senatore Spinola. Io sorgo per appoggiare la proposta fatta dal Senatore Cadorna; io trovo che in questa materia bisogna essere molto parchi prima di prendere una determinazione. Vedo che in quest'articolo è detto:

« Dovrà la Banca (stando alla redazione dell'Ufficio Centrale) assumere in tutto, od in parte il servizio delle tesorerie. »

Da questo modo di esprimersi, mi pare che se ne possa dedurre, che secondo che sarà tenuta la Banca ad assumere in tutto od in parte questo servizio, le ne deriveranno sicuramente pesi maggiori o minori. A me pare assai difficile che si possa stabilire fin d'ora a priori (quando non si tratti a fondo la questione di queste norme, di queste condizioni colle quali dovrà assumere quest'esercizio), se veramente questo servizio sarà gratuito o no.

Epperò bramerei che si adottasse una redazione la quale, mentre imponesse quest'obbligo, lasciasse ancora la cosa in istato tale, che permettesse alla legge successiva, vale a dire a quella che dovrà stabilire queste norme, di fissare se la Banca dovrà fare questo servizio o in tutto od in parte gratuitamente o con una maggiore o minore retribuzione.

Per queste ragioni, ripeto, io appoggio la proposta del Senatore Cadorna, perchè quest'articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale, il quale potrà illuminarci meglio, giacchè, in quanto a me, dichiaro che su questo punto non sarei ancora abbastanza illuminato per votare se il servizio debba esser gratuito, o se lo si debba fare con qualche corrispettivo.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale per lo scopo indicato nella discussione.

Avverto il Senato, che la discussione si è fatta unicamente sul primo alinea dell'articolo 4, le altre parti non sono ancora state toccate, ma credo sia meglio che si rimandi l'articolo senza votazione alcuna sulle sue parti.

Se non c'è osservazione in contrario, metto ai voti

il rinvio dell'art. 4 all'Ufficio Centrale per lo scopo indicato dal Senatore Cadorna e spiegato anche da altri Senatori.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si sospende per un momento la discussione per procedere all'estrazione dei nomi dei Senatori che debbono compiere le funzioni di scrutatori per gli squittinii che si sono fatti.

Prego i signori Senatori di voler rimanere nell'aula perchè conviene che i designati s'incarichino tosto del loro ufficio.

(Si procede al sorteggio per gli scrutatori.)

Per lo spoglio dello squittinio per i commissari destinati alla sorveglianza della Cassa ecclesiastica sono designati scrutatori i Senatori Ricotti, Della Rocca e Spada.

Prego il Senatore Spada qui presente di voler venire

a prendere le schede, suggellarle e concertarsi con i suoi colleghi per lo spoglio occorrente, affinchè se ne possa presentare il risultato al cominciare della seduta di domani.

Gli scrutatori per lo squittinio dei commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, sono i signori Senatori Castagnetto, Matteucci e Audiffredi.

Prego il Senatore Audiffredi di avere la bontà di ritirare le schede e suggellarle, e quindi combinare coi Senatori Castagnetto e Matteucci perchè domani all'entrare in seduta sia fatto lo spoglio e se ne possa annunciare il risultato.

Domani, se non c'è osservazione in contrario, il Senato si riunirà alle due in adunanza pubblica per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)

LXXXVI.

TORNATA DEL 4 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Appello nominale — Seguito della discussione dello schema di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Nuova redazione dell'Ufficio Centrale del primo alinea dell'articolo 4 — Obbiezioni del Senatore Scialoja — Modificazione alla nuova redazione dell'articolo 4, proposta dal Senatore Arnulfo — Schiarimenti del Senatore Farina (Relatore) — Assentimento del Ministro di Agricoltura e Commercio allo emendamento del Senatore Arnulfo — Il Senatore Vacca ritira il suo emendamento — Redazione del primo alinea dell'articolo 4 formulato dal Senatore Arnulfo — Altra redazione del medesimo fatta dal Senatore Cadorna, appoggiata dal Senatore Martinengo, combattuta dal Senatore Farina — Spiegazioni del Senatore Cadorna — Considerazioni dei Senatori Nigra e Galvagno in appoggio dell'emendamento del Senatore Arnulfo — Parole dei Senatori Vacca e Scialoja sul senso e sull'ordine della votazione — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Proposta del Senatore Sappa — Osservazione del Senatore Cataldi, oppugnata dal Senatore Scialoja — Proposta di sospensione del Senatore Pallavicino-Mossi — Adozione dell'emendamento del Senatore Arnulfo — Aggiunta all'articolo 4 del Senatore Giovanola, accettata dall'Ufficio Centrale.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, Segretario, San Vitale fa l'appello nominale dal quale risultano assenti i seguenti Senatori:

Antonacci — Audiffredi — Beretta — Bonelli — Borghesi — Capone — Carradori — D'Adda — De Ferrari di Galliera — Della Bruca — Della Verdura — De Sauget — Di Negro — Di San Giuliano — Doria — Fenzi — Di Fondi — Gagliardi — Gallone — Genoino — Gianotti — Gravina — Imbriani — Impe-

riali — Irelli — Laconi — Lella — Longo — Lo Schiavo — Manzoni Alessandro — Marliani — Marsili — Matteucci — Mazara — Monti — Natoli — Oldofredi — Pallavicini Ignazio — Pasolini — Paterò — Piria — Pizzardi — Porro — Prinetti — Prudente — Saluzzo — Sant'Elia — San Marzano — Sauli Francesco — Sforza — Simonetti — Torrigiani — Vesme.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Ieri siamo rimasti all'articolo 4 del quale si è ordinato il rinvio all'Ufficio Centrale.

La parola è al Relatore dell'Ufficio medesimo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Due furono gli emendamenti trasmessi ieri all'Ufficio Centrale, perchè riferisse al Senato sul merito dei medesimi.

Cominciando dal più assoluto dei medesimi, esso era quello del Senatore Vacca, il quale proponeva che sin d'ora si addossi alla Banca il servizio delle tesorerie dello Stato senza diritto ad indennità.

Per pronuciarsi con cognizione di causa sul merito di questa proposizione, l'Ufficio Centrale ha creduto di dover anzitutto procurare di determinare in cifre quale sarebbe l'onere che si addosserebbe fin d'ora alla Banca stando agli attuali stanziamenti del bilancio sotto il titolo di *Servizio di tesoreria* e quale quello che nella possibile latitudine dell'espressione di servizio di tesoreria si potrebbe in avvenire comprendere.

Per altra parte egli ha creduto altresì di dover accertare quale sia la quantità dei biglietti della Banca che stanno attualmente in circolazione, per vedere se dal confronto delle cifre che si addossano alla Banca col confronto delle cifre di biglietti che sono attualmente in circolazione vi sia una certa proporzionalità che consenta con giustizia allo Stato di addossare quest'onere fin d'ora alla Banca.

Dall'esame di queste cifre è risultato che ponendo a carico della Banca fin d'ora tutte le cifre che sono portate negli articoli del bilancio delle finanze per il servizio delle tesorerie, comprese le L. 801,150 che vi sono iscritte per il servizio del debito pubblico, si verrebbe ad addossare fin d'ora alla Banca un aggravio che costa allo Stato dai sette agli otto milioni. Unendovi poi i servizi delle esattorie ed altri accessori compresi nei capitoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, ed anche nel 33 del bilancio delle finanze si giungerebbe ad oltrepassare i dodici milioni all'anno che costa tale servizio allo Stato e che si vorrebbe fin d'ora addossare alla Banca.

Accertate queste cifre resta ad accertarsi la cifra dei biglietti delle Banche (dico Banche comprendendo anche la Banca toscana) che sono attualmente in circolazione.

Alla fine del mese di gennaio la Banca nazionale aveva in circolazione 79 milioni e 868,000 lire di biglietti; la Banca toscana circa 24 milioni di biglietti; dimodochè sommando le due circolazioni fiduciarie dei due stabilimenti si viene ad avere 104 milioni circa di circolazione di biglietti.

Ora l'Ufficio ha fatto questo calcolo, è egli possibile addossare fin d'ora ad un istituto che non ha che una circolazione di circa cento milioni di biglietti, addossargli, dico, 7 o 8 milioni almeno di spese all'anno? Anche ammettendo che alla Banca costerà molto meno che allo Stato il fare il servizio generale delle tesorerie (dico il servizio generale, come è detto qui, perchè la parola generica comprende tutto), ciascuno vede che ciò è impossibile.

Per conseguenza addossare fin d'ora sotto un termine che porta tanta latitudine, tanta diversità di apprezzazione, questo peso alla Banca, e precludere l'adito ad avere, non dirò un corrispettivo, ma almeno una indennità, sarebbe una cosa assolutamente eccessiva, e che escirebbe dai termini d'ogni moderazione, tanto più da che alla Banca non venne chiesto in proposito un esplicito consenso.

Mi occorre ora dare qualche spiegazione relativamente a quello che si pratica in altri paesi.

Tutti sanno, per esempio, come in Inghilterra i biglietti della Banca abbiano il corso col detto *legal tender*; lo che contribuisce a mantenere una quantità di questa carta nella pubblica circolazione. Ciò non ostante per il servizio per conto del tesoro che fa la Banca d'Inghilterra, per il quale venne caratterizzata da Adam Smith come *great engine of government*, cioè una gran macchina di governo, per questo servizio, dico, le è concesso un corrispettivo in proporzione delle somme che maneggia per conto del Governo stesso. Questo corrispettivo fu determinato coll'atto del 1808 nella somma di 340 mila lire sterline su 600 milioni di debito pubblico: e per il di più di 600 milioni di lire sterline del debito pubblico originario le vennero accordate 300 lire sterline per milione. La somma che percepiva la Banca, che stava fra le 200 e le 300 mila lire sterline all'anno, parve naturalmente eccessiva e si venne ad una riduzione della medesima, che da prima fu di 220 mila lire sterline; poi il corrispettivo sembrando ancora eccessivo, col *bill* di Roberto Peel del 1844 venne ridotta a 180 mila lire sterline.

Tuttavia nel 1846 i proventi che percepiva la Banca per il maneggio dei denari dello Stato ascendevano ancora a 93,111 lire sterline; e questi proventi andarono crescendo perchè si accrebbe il debito pubblico, e perchè si estesero anche alcun poco le operazioni per conto dello Stato deferite alla Banca.

Vede adunque il Senato che quantunque in Inghilterra la circostanza del *legal tender*, del corso legale attribuito ai biglietti della Banca tenga nella circolazione un gran numero di biglietti che non si può sperare che vi restino fra di noi, tanto più pel motivo che nella più gran parte delle nostre provincie questa istituzione è incipiente e non si è ancora accaparrata quel credito che è la conseguenza del tempo, della serie degli affari ben condotti e dei pagamenti costantemente e puntualmente eseguiti a seconda delle promesse; in Inghilterra, dico, si è trovato necessario di dare un compenso alla Banca pel disimpegno di queste attribuzioni.

In tale stato di cose sarebbe stato assolutamente inopportuno, a senso dell'Ufficio Centrale, il pronunziare fin d'ora che la Banca dovesse assumere l'esercizio delle tesorerie dello Stato senza che si conoscesse ancora quale estensione si vorrebbe dare a questo esercizio, cioè dire fin d'ora che la Banca dovesse obbli-

garsi a questo esercizio, qualunque fosse l'estensione che ad esso sarebbe data in seguito, e disimpegnarlo senza diritto d'indennità.

E qui prego il Senato di por mente alla frase *indennità*, giacchè non si tratta di un corrispettivo, non si tratta di un premio perchè adempia questo servizio, ma le si nega anche il rimborso delle spese che per eseguire lo stesso la Banca debba sostenere.

Ora questo parve cosa affatto eccessiva. Venne ieri citato l'esempio della Banca del Belgio.

Quella Banca, come ebbi ieri ad avvertire, ha nel suo statuto che per disimpegnare tale servizio debba ricevere dallo Stato 200,000 lire.

Sta in fatto che da due anni la Banca non le ricevette, ma anzi pagò quella somma allo Stato; e perchè ciò? Perchè nella concessione è detto che quando gli utili della Banca giungeranno ad un punto determinato in questo caso essa dovrà dare una parte di questi utili allo Stato.

Ora da due anni a questa parte le operazioni della Banca del Belgio furono talmente floride ed estese che la parte sugli utili della Banca che si era riservata il Governo superò le 200 mila lire che il Governo deve dare alla Banca; di maniera che essa dovette ancora dare una somma di qualche importanza al Governo, perchè gli utili di spettanza del medesimo che aveva fatti la Banca superavano la somma che il Governo doveva dare alla Banca, acciò disimpegnasse l'ufficio delle tesorerie.

Sicuramente questo esempio non toglie nulla al nostro assunto e solo lascia intravedere la possibilità di un avvenire, nel quale la Banca possa estendere talmente le sue operazioni che lo Stato in allora possa prescindere dal darle alcun compenso.

Ma con una circolazione di 100 milioni di biglietti contro un capitale che ora è di 50, con dividendi (quanto alla Banca nostra) i quali, se si toglie quello che ha ricevuto nell'ultimo dividendo per il vantaggio ricavato dal prestito eseguito per conto dello Stato, non ascendono all'8 od al 9 per cento, sarebbe assolutamente impossibile addossare alla nostra Banca un aggravio di 7, 8, 10, 12 milioni all'anno, quali potrebbero essere quelli che risulterebbero dalla generica espressione di *servizio delle tesorerie*.

Eliminata dunque la proposta dell'onorevole Senatore Vacca, restava a determinarsi quali potessero essere le espressioni che addossano fin d'ora un obbligo generico alla Banca di assumere questo servizio, lasciassero intatta la discussione e determinazione delle condizioni alle quali questo servizio doveva essere per legge alla Banca affidato in avvenire.

Dopo una discretamente matura disamina di questa materia, l'Ufficio Centrale entrò in pensiero di modificare l'espressione dell'articolo nel modo seguente, accostandosi in gran parte alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Esso avrebbe formulato l'articolo nel modo seguente:

« Quando il Governo lo richiegga, essa (cioè la Banca) assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato. » Qui era detto, nel progetto del Ministero « secondo le norme » e nel progetto dell'Ufficio centrale si è cambiata l'espressione e si è detto « colle condizioni » sembrando che queste parole presentassero una maggior latitudine e meglio si prestassero a quell'accertamento di cifre dibattute e concertate dalle parti che si ravviseranno opportune in avvenire, e quindi disse « Quando il Governo lo richiegga, assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato alle condizioni che saranno stabilite con legge. »

Dopo ciò verrebbe il terzo inciso che dice: « Potrà con decreto reale essere incaricata, ecc. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. Veramente credo che il signor Senatore Arnulfo avesse espressamente esclusa la condizione del « quando il Governo lo richiegga. » Ho letto un po' confusamente come stava nel testo, ma questa frase sarebbe tolta anche dall'Ufficio Centrale, e si direbbe invece: « La Banca assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie dello Stato alle condizioni che saranno stabilite con legge », sopprimendo così le parole « quando il Governo lo richiegga. »

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Ieri sorsero tre opinioni distinte. Per una si sarebbe voluto sin d'oggi imporre alla Banca il servizio gratuito delle tesorerie, del quale sarebbero state riservate alla legge le sole norme. Un'altra opinione era che si sarebbe dovuto esprimere in quest'articolo dello Statuto che: laddove alla legge futura fosse piaciuto d'imporre alla Banca il servizio gratuito, la Banca fosse obbligata ad accettarlo; il che non portava come conseguenza necessaria che gratuito avesse ad essere questo servizio, poichè, o Signori, il legislatore negli ordini costituzionali è da supporre che sia abbastanza giusto e ponderato, perchè possa a suo tempo discutere tutte le convenienze della Banca, e trovando che a lei possa spettare compenso, glie lo dia.

Ma se questo pensiero non è espresso in modo contrattuale negli statuti, la legge non potrebbe alla Banca, che è una persona morale, ma che ha diritti come ogni privato cittadino, imporre un servizio gratuito, senza avere l'aspetto d'una spogliazione della più sacra delle proprietà, quella intendo del compenso del proprio lavoro.

La terza opinione era quella alla quale pare che inchini l'Ufficio Centrale, vale a dire che si debba ammettere implicitamente sino d'oggi che alla Banca spetti un compenso.

Il che significa che la Banca potendo richiedere a suo tempo il compenso che vuole, ha indirettamente la facoltà di respingere il servizio delle tesorerie. E per vero se un giorno questo servizio si vorrà affidare alla Banca, lo si vorrà principalmente per alleviare le spese dello Stato.

Io, o Signori, tengo per l'opinione di mezzo, cioè, perchè sia espresso in quest'articolo, non l'obbligo alla Banca di assumere necessariamente senza compenso il servizio delle tesorerie, ma l'obbligo anticipato di assumerlo, anche quando alla legge piaccia d'imporglielo gratuitamente.

L'Ufficio Centrale crede che altrove il servizio del Cassiere dello Stato non è prestato gratuitamente da alcuna Banca.

Quest'opinione dell'Ufficio Centrale registrata nel processo verbale d'oggi, giustificerebbe anticipatamente la pretensione che la Banca esporrà a suo tempo di avere un compenso.

A questo proposito mi permetta il Senato di fare alcune osservazioni all'Ufficio Centrale. Anzi tutto dirò che mi sembra un po' presa in grosso quella cifra di 8 a 10 milioni che secondo lui rappresenta la spesa del servizio del Tesoro, a cui la Banca avrebbe a sottostare. Io non ho presente il bilancio: ma credo che quella somma rappresenti per lo meno la spesa dell'amministrazione generale e particolare delle tesorerie, e forse anche quella delle esattorie. Io non credo però che la Banca possa mai essa medesima mandare a riscuotere le imposte, nè che il servizio delle tesorerie fatto da essa esonererebbe l'amministrazione da una parte delle spese generali che pur sono comprese in quella somma. Di fatto lo Stato dovrà pur sempre avere un tesoriere generale, un pagatore generale ed una contabilità generale di riscontro.

Dall'altra parte non è da credere che la Banca sia costretta a fare tutte le spese che ora fa lo Stato per il servizio delle tesorerie. Perciocchè la Banca, avendo in ogni provincia una sede o una succursale, avrebbe solo un'aggiunta di spese alle sue proprie per adempiere all'ufficio di tesoreria, e non avrebbe a ripetere tutte le spese che ora fa lo Stato.

Infine la Banca maneggiando tutto il denaro dello Stato avrebbe nel corso dell'anno il movimento di un enorme conto corrente di 700 ad 800 milioni col Governo, che a tanto monta il suo Bilancio.

Credete voi che non ne trarrebbe profitto alcuno? Credete voi che quel gran movimento annuale di denaro non basterebbe coi profitti che la Banca ne trarrebbe a compensare quella sola parte che essa avrebbe a spendere di quei milioni che oggi spende lo Stato per le tesorerie?

Quanto all'esempio delle altre nazioni osserverò che in Inghilterra se la Banca, non ostante la diminuzione successiva dei compensi, continuava al 1846 a riscuotere 90 e più mila lire sterline, essa fa per lo Stato non solo il servizio di tesoriere, ma anche il servizio di tutto l'enorme debito pubblico inglese, composto interamente di rendite nominative, che lo rendono più complicato.

Sicchè io credo che non vi abbia ragguaglio alcuno da fare tra la Banca d'Inghilterra e la nostra. Aggiungerò poi che la Banca d'Inghilterra, la cui circolazione

anzichè essere allargata fu ristretta dal bill del 1844, la Banca d'Inghilterra che non può emettere di biglietti se non poco più di 14 milioni corrispondenti quasi al suo capitale, più una cifra eguale alla somma della sua riserva metallica, contribuisce al Governo una buona porzione dei lucri che ricava dalla circolazione eccedente quella somma di circa 14 milioni testè indicata; mentre la nostra non contribuirebbe nulla allo Stato.

Quanto al Belgio, è vero, o Signori, che la Banca (non per effetto de' suoi statuti, ma per effetto della legge del 1850 intorno al servizio delle tesorerie) riceve dallo Stato un compenso di 200 mila lire; ma è vero altresì, come accennava io medesimo nella tornata di ieri, e come ricordava testè l'onorevole Relatore, che la Banca per effetto della legge che approvò i suoi statuti, è tenuta a contribuire al Governo il resto del sopravanzo del suo dividendo, dopo sottratte alcune spese.

Questo sesto, sapete, o Signori, nei conti della Banca nel 1862 a che somma si è elevato?

Uditelo da uno scrittore pratico, dal Courcelle Senenil nel suo libro delle operazioni di Banca, pubblicato il mese scorso.

« En vertu de la loi du 10 mai 1850, cette Banque (quella del Belgio) fait en même temps le service de caissier de l'État moyennant une indemnité annuelle fixe de 200,000 francs.

» Mais, comme par la loi qui constitue la Banque Nationale, un sixième des bénéfices excédant 600,000, a été réservé à l'État (art. 7 de la loi), la Belgique obtient gratuitement, comme prix du privilège accordé à la Banque Nationale, le service de centralisation et de mouvement des fonds du Trésor qui coûte si cher à la France.

« La part de l'État dans les bénéfices de la Banque dépasse même la somme qu'il paye pour prix de son service de trésorerie. En 1862, cette part s'est élevée à plus de 365,000 francs. »

Dunque il Governo guadagna 165 mila lire, oltre le 200 mila che paga alla Banca.

Queste cose ho dette semplicemente, perchè sia accettata la profonda impressione che certamente avrebbe fatta nell'animo vostro la opinione dell'Ufficio Centrale, avvalorata dall'autorità che certo meritano le parole del suo onorevole Relatore. Ma non perchè io mi rimuova dalla mia opinione, da quella cioè che non si debba sin da oggi imporre la gratuità, ma che si debba sin da oggi esprimere che anche quando la legge avvenire credesse che il servizio delle tesorerie abbia ad essere gratuito, la Banca non possa ricusare di assumerlo.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Ieri io fui il primo a sottoporre al Senato osservazioni sull'articolo quarto che discutiamo, e feci presente, che ove fosse adottato l'articolo o come è proposto dal Ministero, o come è formulato dall'Ufficio Centrale ne deriva l'inevitabile conseguenza

che rimane pregiudicata compiutamente la questione se sia o no dell'interesse dello Stato d'affidare alla Banca il servizio delle tesorerie; e per dimostrare l'importanza di tale questione accennai come fosse stata positivamente trattata nel 1853 nel Senato Subalpino, il quale non ha approvato un progetto di legge avente per iscopo di accordare alla Banca il servizio delle tesorerie.

Niuno degli oratori che presero parte alla discussione ieri ha contestato, anzi tutti riconobbero, il bisogno di redigere l'articolo in termini tali che lascino compiutamente impregiudicata la questione, al fine che sia in avvenire lecito al Parlamento di esaminare, non vincolato da precedenti, un progetto di legge che gli venisse presentato a tale riguardo, cioè per accordare alla Banca il servizio delle tesorerie.

Ciò, ripeto, non si contrastò da alcuno: dirò meglio, lo stesso onorevole Relatore a nome dell'Ufficio Centrale dichiarò consentire al mio proposito.

Sorse poi una seconda questione sollevata dall'onorevole Senatore Vacca, che fu quella che diede luogo a discutere, se si debba dichiarare che il servizio delle tesorerie che venisse per legge attribuito alla Banca debba fin d'ora dichiararsi gratuito.

Ma con questa seconda questione non si è posto in dubbio che fosse da lasciarsi intatta la prima, se cioè si debba o no accordare il servizio delle tesorerie alla Banca, essendochè il determinarne le condizioni è per lo meno prematuro.

Ora io mi permetterò d'osservare all'Ufficio Centrale, che la redazione in oggi proposta lascierebbe bensì libero di decidere se si debba dare o non un corrispettivo alla Banca per l'obbligo che fin d'ora le si imporrebbe di fare il servizio delle tesorerie; ma la prima questione rimarrebbe evidentemente pregiudicata, in quanto che nell'emendamento dell'Ufficio redatto si disse: « Essa assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie alle condizioni, che saranno stabilite, » per modo che non sarebbero più da discutersi salvo le condizioni; non sarebbe quindi riservata la questione preliminare se debba o non accordarsi il servizio, come si era concordato ieri; perciò adottandosi la redazione proposta oggi dall'Ufficio, il Ministro potrebbe venire al Parlamento e proporre unicamente le condizioni dell'esercizio ed il Parlamento non potrebbe dire: discutiamo se debba affidarsi l'esercizio delle tesorerie o non prima di discuterne le condizioni, perchè il Ministro potrebbe rispondere: è cosa decisa dall'articolo 4° della legge sulla Banca; è quindi evidente che la questione rimane compiutamente pregiudicata quando si adotti la redazione dall'Ufficio Centrale oggi proposta.

Per tale effetto pregherei l'Ufficio Centrale a volere, pur mantenendo la redazione che ha proposto, aggiungere « quando per legge ne venisse incaricata; » si direbbe perciò: « La Banca assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie quando per legge ne venisse incaricata alle condizioni che saranno stabilite. »

Con ciò sono salve tutte e due le questioni. È salva la prima se debba o no accordarsi il servizio di tesorerie alla Banca, e la seconda relativa alle condizioni colle quali si debba accordare; rimandando così una cosa e l'altra ad una legge futura.

Io spero che l'Ufficio Centrale, conseguente a quanto ha detto ieri, non farà difficoltà di accettare questa modificazione, senza della quale la cosa non riescirebbe risolta nel senso consentito prima.

Senatore Farina, *Relatore*. Domanderò la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. La cedo al Relatore.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Senatore Farina.

Senatore Farina, *Relatore*. Risponderò anzitutto all'onorevole Senatore Scialoja, il quale poneva in contrasto tre opinioni, che l'Ufficio Centrale non ha avuto che due emendamenti da esaminare. Il suo mandato quindi si restringeva all'esame di questi emendamenti e non d'altri che non gli erano stati demandati. È vero che ieri si agitarono tre questioni, ma è vero altresì che su di una, non essendosi presentato nessun specifico emendamento, l'Ufficio non poteva tenerne conto, perchè non gli erano stati demandati che due emendamenti.

L'onorevole Senatore predetto credette che ieri non si fosse effettivamente eccitata la questione se la Banca dovesse o non assumere l'esercizio delle tesorerie senza diritto ad indennità.

Questa è la frase precisa che si trova nell'emendamento del Senatore Vacca, e prego di osservare che ci è la frase indennità, e l'ho detto anche prima, e non compenso, e per conseguenza bisognava che l'Ufficio Centrale si occupasse di questa questione nei termini che era proposta nell'emendamento sul quale doveva riferire al Senato. Io non terrò dietro all'onorevole Senatore nell'apprezzazione che egli ha fatto delle operazioni di altre Banche, ma io non posso non pregare la sua immaginazione di calmarsi alquanto quando viene dicendo che la nostra Banca terrà un conto corrente di anticipazioni collo Stato che potrà ascendere a 700 od 800 milioni.

La Banca nostra non può avere in circolazione che cinque volte il suo capitale; quando l'avrà emesso tutto, avrà 100 milioni, dunque più di 500 milioni di biglietti non potrà avere.

Che poi alla Banca si lascino in deposito somme dello Stato per 700 od 800 milioni io lo desidero, ma non credo che le nostre casse presentino tanto di questa esuberanza che ciò sia mai per succedere; per conseguenza io lo prego di non volermi forzare ad entrare in un calcolo che vestirà il carattere di una poesia e non di un'allusione a fatti pratici. Del resto il corrispettivo che era accordato alla Banca inglese col bill del 1844 venne grandemente diminuito, e fu quando si diminuì anche la sua facoltà di mettere biglietti in

circolazione. Prima essa lo aveva di gran lunga maggiore, perchè, come dissi, il corrispettivo ascendeva a 340 lire sterline per ogni milione su 600 di debito ordinario e a 300 lire sterline ogni milione sui rimanenti, e non fu che dopo il 1844 che il prodotto del diritto che aveva la Banca che stava fra le 200 alle 300 mila lire sterline venne ridotto a 93 mila lire sterline per l'esercizio dell'anno 1846 come si vede nel Mac Culloch.

Dunque io credo di non avere in nulla fuorviato la attenzione del Senato dalle questioni pratiche come dovevano essere poste relativamente agli esempi di altri paesi.

Quanto all'osservazione del signor Senatore Arnulfo, veramente havvi una grave questione, di sapere se si vuole fin d'ora determinare che la Banca debba assumere, quando ne venga, ben inteso, richiesta, l'esercizio delle tesorerie dello Stato.

L'Ufficio Centrale inclina ad addossare quest'obbligo alla Banca, ma con ciò non intende nè punto nè poco pregiudicare la questione delle indennità che possano essere dalla Banca giustamente richieste.

Siamo in tema d'indennità, e quindi non sta quello audare fantasticando che queste si possano portare a cifre esorbitanti: per reclamare un'indennità bisogna provare che si sia avuto un danno, una spesa, un disturbo che si traduce in spesa, per cui si abbia una ragione di chiedere un compenso per questo motivo.

Viene quindi tolto quel timore sorto in alcuni che la Banca per sottrarsi a questo servizio possa mettere in campo pretese esagerate così, che annullino interamente l'obbligazione che ad essa verrebbe dalla presente legge di assumere quando ne sia richiesta questo servizio.

Mi pare quindi che, determinando bene che i diritti che si riservano intatti alla Banca si circoscrivono alle indennità che ad essa possono competere, non possa venirle dall'adozione fin d'ora della disposizione che affida in genere questo servizio alla Banca, un danno qualsiasi allo Stato. Dico che lo affida in genere alla Banca, perchè, come ho già detto, l'estensione di questo servizio.....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore..... può variare immensamente, e le cifre che io ho accennate possono andar soggette a qualche eventuale diminuzione; ma in genere sono desunte dal bilancio del 1863 del Ministero delle Finanze, sotto i numeri che in parte ho citati e in parte no; cioè i capitoli 66, 67, 68, 69 e 72 che vanno aggiunti a quelli di cui ho già fatto l'enumerazione. Per conseguenza io credo che dall'adottare la dizione proposta dall'Ufficio Centrale non possa torrar danno veruno allo Stato.

Del resto l'Ufficio si rimette al Senato per il caso in cui credesse che si potesse lasciare intatta anche la questione di affidare alla Banca il servizio di tesoreria, accettando in tal caso l'emendamento del Senatore Arnulfo.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Vorrei se fosse possibile tentare di riassumere ed abbreviare la discussione.

Se si presentasse adesso innanzi al Senato la questione gravissima, cioè se si abbia o no a dare alla Banca la tesoreria, e l'altra questione non meno grave, se dandosi la tesoreria, abbia a darsi gratuitamente o no, tutte le cose dette avrebbero il loro posto legittimo; e si sono dette certo delle cose importantissime e degne della più grande attenzione, sulle quali potremmo lungamente discutere, perchè e le cifre da una parte rapportate dal Relatore e le cifre contrapposte dal Senatore Scialoja fanno vedere in quale difficilissima disputa dovrebbe mettersi il Senato. Ma fortunatamente nè l'una, nè l'altra questione è messa adesso innanzi al Senato; dal tenore dell'articolo risulta, che la disputa se si abbia o no a dare la tesoreria alla Banca, è rimessa ad una legge; dichiaro che è questa l'intenzione del Ministero, sicchè la questione è perfettamente intatta.

La seconda questione cioè, se dandosi la tesoreria, questa debba assumersi dalla Banca gratuitamente o no, era nell'intendimento del Ministero anche di lasciarla impregiudicata, ossia si intendeva rimetterla alla discussione della legge avvenire.

È poi sorto il Senatore Scialoja, il quale ha fatto un'osservazione al certo degna di attenzione; egli diceva: Sebbene sia aggiornata questa disputa, avete tuttavia necessità di dire fin d'ora se sia nella vostra intenzione di far correre questo evento alla Banca, cioè che laddove il potere legislativo lo creda conveniente, possa anche imporre alla Banca la gratuità del servizio delle tesorerie.

Quest'osservazione non potrebbe già discuterli in quanto si abbia o no a dire se il servizio della Banca sarà gratuito, ma solamente per stabilirsi se allora si possa o no risolvere sulla gratuità; in altri termini, se s'abbia a lasciar libera la risoluzione. Ma per quanto io rispetti quest'osservazione dell'onorevole Senatore Scialoja, io credo che egli resisterebbe troppo, se non gli bastasse la frase proposta dall'onorevole Senatore Arnulfo.

A me pare che essendosi messo in mezzo la parola condizioni, si sia con ciò detto quanto basti per soddisfare a tutti i desiderii; cioè si è fatta salva la questione della gratuità, e questo è fuori di dubbio, ma si è pur fatta salva l'altra questione messa in campo dall'onorevole Senatore Scialoja, se si abbia a parlare in maniera che la Banca non si possa dolere di una spogliazione, quando le si venisse a dire che il servizio sarà gratuito.

A me dunque par chiaro che sia così, perchè se adesso si dice: quando il Governo lo richiederà, e quando una legge avrà stabilito le condizioni, è evi-

dente che la Banca comprende fin d'ora che quando queste condizioni si stabiliranno, fra esse vi potrà essere quella della gratuità.

D'altra parte la questione della gratuità non può non essere riservata a quel tempo. La totalità o parzialità del servizio, l'organamento compiuto o non compiuto, e mille altre circostanze, possono solo determinare che vi sia o non vi sia un compenso. Una legge che si discute in un regime parlamentare dà così largo campo a tutti gli interessi di manifestarsi, che è detto abbastanza quando è detto che nel parlarsi delle attribuzioni delle tesorerie alla Banca, sarà allora il caso di discutere sulla gratuità. Non si può desiderare di più, provvede abbastanza a tutelare ogni giusto interesse la parola *condizioni* che sarebbe introdotta nell'articolo.

Io dunque credo utile esprimere al Senato che accetterei la parola *condizioni* suggerita dall'onorevole Senatore Arnulfo, essendo mio intendimento che con questa parola resti del tutto intatta la questione.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Quando ebbi l'onore nella tornata di ieri di proporre al Senato un emendamento il quale aveva per iscopo di fissare fin d'ora l'obbligo nella Banca dell'assunzione gratuita del servizio delle tesorerie, io credetti di indicare un concetto, nè nuovo, nè strano, e, se non m'inganno, parmi che taluno degli onorevoli Senatori vi avesse fatto buon viso appoggiando la mia proposta.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha preso a combatterla con un vasto corredo di cifre, di calcolazioni, di esempi, ed io dichiaro francamente che colto alla sprovvista non avrei dati per confutare le sue estimazioni, se pur volessi seguirlo su quel terreno, ma io credo che se vi era un motivo per insistere sull'obbligo della gratuità, questo motivo, almeno nel veder mio, era determinato precisamente dall'importanza e dalla gravità di questa riforma adombrata nell'art. 4, quella cioè che intendeva a trasferire le operazioni delle tesorerie dalle mani del Governo a quelle della Banca. Imperocchè, diceva io a me stesso, qui indubbiamente si tratterebbe di una riforma arditissima: dunque laddove il Governo ci troverà il suo conto e d'altra parte la Banca stessa vorrà rassegnarsi ad un servizio gratuito, e allora egli è utile che ciò si determini senza equivoci onde evitare tutte le controversie; ed è anche possibile che la società ci trovi pure il suo conto, imperocchè non sarebbe un servizio gratuito, quando la società, assumendosi il servizio delle tesorerie, avesse la facoltà dell'emissione di biglietti, e pare a me che questo potrebbe ben rappresentare un corrispettivo da non far riconoscere come un servizio gratuito il servizio delle tesorerie.

Ma checchè ne sia, io mi asterrò dal riprodurre sotto altra forma gli argomenti che egregiamente ha svolto il mio amico Senatore Scialoja, rispondendo al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli accennava ad una via mezzana. Egli diceva: è

inutile che sin da questo momento si determini nel Governo la facoltà di imporre la gratuità del servizio, e se in questo concetto si conviene, e parmi che parecchi ne convengano, allora mal si raggiungerebbe lo scopo coll'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo cui aderiva l'Ufficio Centrale; imperocchè è chiaro che il parlare di condizioni, e di condizioni che una legge futura potrebbe per avventura imporre alla Banca, ciò non vuol dire affatto che sarebbe virtualmente compreso l'obbligo della gratuità.

Parmi dunque opportunissimo che, laddove il Senato si persuada essere nel potere del Governo, essere nella probabile convenienza della Banca stessa di accettare non già una condizione attuale, ma bensì la facoltà di una condizione da imporre per legge, parmi che questa sarebbe la via migliore da seguire, quella stessa via che segnalava l'onorevole Senatore Scialoja; ed io valutando la delicatezza della questione, nè volendo mettermi in diretta opposizione coll'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, nè coll'Ufficio Centrale, non ho che a rinunziare al mio emendamento ed accostarmi per altro al sistema indicato dall'onorevole Scialoja laddove egli persista nel suo concetto, pigliando l'iniziativa d'un emendamento in proposito.

Presidente. Il signor Senatore Vacca rinuncia al suo emendamento?

Senatore Vacca. Rinuncio al mio emendamento associandomi all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Sono lieto che il signor Ministro abbia esplicitamente manifestato qual è il suo pensiero, conforme al mio, quello cioè di lasciare le due questioni impregiudicate, intatte.

Son lieto del pari, che comunque l'Ufficio Centrale abbia manifestato di inclinare ad accordare fin d'ora il servizio delle tesorerie alla Banca, in definitiva abbia aderito all'accettazione del mio emendamento; quindi mi correrebbe l'obbligo di formularlo con precisione, e sarebbe così concepito:

« Essa assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie quando questo le venga affidato dalla legge ed alle condizioni da essa stabilite. »

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Io penso che la questione sia stata posta sul suo vero terreno dall'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Son due le questioni: colla prima si tratta di vedere se una legge avvenire avrà la facoltà d'imporre alla Banca l'esercizio delle tesorerie.

Su questa questione non dirò neppure una parola, perchè mi pare che non vi sia dissenso di opinioni. L'Ufficio Centrale propone una redazione, la quale riserva espressamente ad una legge avvenire la facoltà d'imporre alla Banca l'esercizio delle tesorerie. Non rimane quindi che l'altra questione, che consiste nel far gratuitamente o no questo servizio.

Era stata messa avanti una opinione, la quale aveva per iscopo di far determinare fin d'ora, ed imporre fin d'ora alla Banca l'obbligo dell'esercizio gratuito: sento che questa proposta è stata ritirata.

L'altra proposta sarebbe di determinare fin d'ora nella legge, che la legge futura potrà aver la facoltà di stabilire questo esercizio gratuito. Con ciò l'esercizio gratuito non è imposto fin d'ora, perchè secondo questa proposta, la legge futura determinerà se è il caso di usare di questa facoltà che nella presente legge sarà stata riservata.

La terza opinione, ed è, mi pare, quella dell'Ufficio Centrale, è, come si dice, di non pregiudicare la questione, cioè di non dir nulla ora, il qual silenzio importa di non imporre per ora l'obbligo della gratuità alla Banca, e di lasciare conseguentemente alla medesima all'quando le verrà imposto l'esercizio, il diritto che ha ciascun contraente che non abbia assunto preventivamente un obbligo contrario, di domandare un corrispettivo o indennità che si voglia chiamare.

Così posta la questione, secondo che l'aveva posta l'onorevole Ministro, io dichiaro che parteggio come l'onorevole Scialoja, per l'opinione mediana, cioè non vorrei nè imporre fin d'ora definitivamente l'obbligo della gratuità, nè vorrei dir nulla, cioè consacrare fin d'ora la libertà che naturalmente avrà la Banca contraente, a cui non sarà preventivamente imposto un obbligo eventuale, la libertà che avrà allora di domandare un corrispettivo; libertà la quale non è necessario di darle colla legge, perchè l'ha naturalmente nella sua qualità di contraente. Dico che parteggio per l'opinione mediana, perchè credo che allo stato attuale delle cose non abbiamo gli elementi necessari per determinare se convenga o no imporre alla Banca l'esercizio gratuito: riservo ad una legge avvenire questa determinazione, dandole la facoltà di ammetterlo, perchè credo che in avvenire questi elementi esisteranno.

Ed a provarlo, basta una semplice considerazione.

Quando si tratta di uno stabilimento, il quale esiste bensì da tempo notevole, ma che esercitò la sua azione entro una sfera molto ristretta, e si tratta di estendere grandemente l'azione di questo stabilimento, evidentemente mal si ragionerebbe giudicando dell'estensione avvenire dalle sue operazioni presenti.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Cadorna**. Ciò è evidente, perchè se ora i biglietti in circolazione non giungono forse al doppio del capitale della Banca, di qui ad alcuni anni necessariamente la circolazione dei biglietti dovrà essere in un rapporto assai diverso col capitale, poichè non è a credersi che uno stabilimento di questa natura, che presenta tanti elementi di una prospera vita, rimanga stazionario. Quando saranno trascorsi alcuni anni, il Parlamento dovendo prendere in considerazione la questione della gratuità o no dell'esercizio delle tesorerie, avrà il fatto della estensione delle operazioni della Banca, avrà il fatto della rendita e dei dividendi che la Banca

fa, e allora la legge potrà dire: io vi ho dato questi privilegi, vi ho dato facoltà eccezionali; da queste facoltà eccezionali in fatto voi traete grandissimi vantaggi, conseguentemente non deve parervi cosa grave che io profitti della facoltà che la legge del 1864 mi ha riservato, di imporvi l'esercizio gratuito delle tesorerie.

Voi, dico, potrete far ciò, perchè allora avrete conosciuto quale sia l'estensione delle operazioni e dei guadagni della Banca, ma non lo potete fare ora, ed è perciò che io non vorrei assolutamente imporre fin d'ora alla Banca l'esercizio gratuito delle tesorerie.

Ma non vorrei neppure l'opinione, la quale riservasse assolutamente alla Banca la libertà che naturalmente le compete (ove non le sia ora imposto un vincolo eventuale facoltativo al Governo) non vorrei, dico, riservare alla Banca la facoltà che non ostante il fiorente suo stato (conseguenza della concessione che ha avuto dal Parlamento) non le si potesse imporre l'esercizio gratuito delle tesorerie.

Se la Banca del Belgio paga in certi casi di eccedenza dei dividendi oltre una certa misura una quota delle sue rendite, dei suoi profitti allo Stato, se noi non imponiamo una simile condizione, come non si potrebbe almeno almeno riservarci la facoltà quando la Banca si trovi nello stato fiorente nel quale è da credere che fra non molto tempo potrà giungere, di imporre una condizione la quale in tali circostanze sarebbe un naturale e giusto corrispettivo della concessione che le abbiamo fatta?

Ecco le ragioni per cui io non vorrei consacrare col silenzio il diritto naturale della Banca di domandare in avvenire un corrispettivo, e vorrei riservare unicamente alla legge (la quale apprezzerà le circostanze) la facoltà d'imporre l'esercizio gratuito, perchè quando la legge lo imponga, lo imporrà perchè avrà gli elementi necessari per giudicare se la Banca possa sopportare questo esercizio senza verun suo danno.

La redazione proposta dall'Ufficio Centrale è interpretata diversamente nel Senato, poichè alcuni oratori, e fra gli altri mi pare anche il signor Ministro, hanno intesa questa redazione nel senso che la parola *condizioni* riservi al Parlamento la facoltà d'imporre colla legge futura anche l'esercizio gratuito.

Ma l'Ufficio Centrale, se non isbaglio, non ha questa intenzione nel fare la sua proposta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Cadorna**. Egli interpreta in modo diverso questa redazione.

Ora, in una materia di questa natura, gli equivoci non devono mai essere possibili.

La questione è collocata nettamente: vogliamo noi ora riservare o no la facoltà allo Stato d'imporre con una legge avvenire il gratuito esercizio delle tesorerie alla Banca?

Ecco la questione; risolviamola nettamente, diciamo nell'articolo: « la Banca dovrà anche gratuitamente,

quando una legge futura lo imponga, assumere l'esercizio delle tesorerie, colle norme dalla legge stessa stabilite. »

Allora la questione non avrà più dubbii, e il Senato saprà almeno, votando, quale opinione abbraccia.

Ma non è possibile votare una frase la quale sia diversamente interpretata.

Io sono persuasissimo che l'Ufficio Centrale ha l'intenzione e la convinzione che la frase da lui usata risolva la questione, ma il fatto prova il contrario poichè parecchi oratori hanno interpretato in modo diverso questa stessa frase; ora se queste interpretazioni diverse nascono al momento stesso in cui dobbiamo votare l'articolo, pensate, o Signori, se non sorgessero allora quando vi saranno le parti interessate ad adottarne una a preferenza dell'altra?

Io quindi proporrei, a decidere la questione, la seguente redazione, che sostanzialmente è quella stessa dell'onorevole Senatore Arnulfo, se non che spiega chiaramente la questione e mette il Senato nella necessità di deciderla.

« La Banca assumerà in tutto od in parte il servizio anche gratuito delle tesorerie dello Stato quando ciò venga stabilito per legge e giusta le norme che verranno da essa prescritte. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Prima l'aveva domandata il signor Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo G.** Avendo ieri fatto adesione all'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca, io stavo quasi per sobbarcarmi a riprenderlo per mio conto, ma l'onorevole preopinante mi ha preceduto esponendo le conclusioni a cui io avrei appoggiato la ripresa dell'emendamento del Senatore Vacca.

Io trovo che nell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole Senatore Arnulfo modificato, noi veniamo a vulnerare la questione della gratuità. Noi vogliamo invece che allora quando troveremo la Banca essere in circostanze favorevoli e solide, essa debba assumere l'esercizio delle tesorerie anche gratuitamente.

Io perciò mi unisco di gran cuore alla proposta dell'onorevole Senatore Cadorna, poichè essa salva l'emendamento che ieri era stato proposto dall'onorevole Vacca e che era da me stato accettato.

Senatore **Farina, Relatore.** Io non so se m'inganno, ma mi pare che andiamo combattendo senza intenderci. Io ho inteso tutti quelli che propongono emendamenti, che ammettono esplicitamente che la Banca debba assumere, quando la legge lo imponga, il gratuito servizio delle tesorerie, e intanto dicono che vogliamo riservare la questione. Ma se diciamo che deve assumere il servizio gratuito, non si riserva niente. Noi diciamo invece che lo assumerà come determinerà la legge, e conseguentemente lo diciamo al par di loro.... (Il Senatore Stara si alza e va a parlare al Senatore Farina.)

Presidente. Le conversazioni particolari sono vietate dal Regolamento.

Senatore **Farina, Relatore.** Quando mettiamo in una legge fin d'ora che la Banca dovrà assumere il servizio allorchè la legge gli lo imponga, naturalmente non pregiudichiamo l'azione della sua libera volontà. Non imponiamo un viacolo a chi si considera come contraente, e non so quindi come si dica che questa questione è riservata. Io dico che la stessa è mille volte pregiudicata, poichè dal momento che dite la Banca dovrà, quando l'altro dei contraenti espone la sua volontà, ottemperarvi, dico che è contravvenire a tutte le più elementari massime d'interpretazione il dire che la questione è riservata, mentre è nel senso più assoluto pregiudicata.

I termini dell'emendamento dell'onorevole Arnulfo accettato dall'onorevole Ministro e dall'Ufficio Centrale riservano veramente la questione, ma l'emendamento dell'onorevole Cadorna, e molto più quello dell'onorevole Vacca, la pregiudicano evidentemente, giacchè invece di considerare la volontà dei due contraenti, considerano esclusivamente e danno vigore fin d'ora alla volontà di un solo.

Presidente. Il Senatore Vacca non ha più fatto proposta formale.

La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna.** Sono due le questioni che si possono riservare, quella definitiva della gratuità, ed è questo che si vuole riservare nell'intento di coloro che hanno espressa l'opinione che ho riassunto nel mio emendamento. È in questo senso che diciamo di riservare, cioè non stabilire ora che l'esercizio sarà gratuito; ma noi abbiamo soggiunto: se voi tacete, pregiudicate la questione, perchè è evidente che il solo vostro silenzio lascia intatto il diritto d'un contraente di domandare il compenso. E siccome noi vogliamo che lo Stato sia libero di imporre anche il servizio gratuito se le contingenze lo consentiranno, così non vogliamo pregiudicare la questione nel senso di dire che sarà gratuito il servizio, ma riservare allo Stato il diritto di decidere questa questione egli stesso e non di dipendere per la decisione dalla volontà dell'altro contraente.

Sicuramente questa seconda questione è pregiudicata in quanto che l'altro contraente perde la libertà di rifiutare il servizio se non è pagato, ma la questione che noi intendiamo di riservare è solo di non stabilire fin d'ora che il servizio sarà gratuito; ecco il senso dell'emendamento, ecco la risposta che faccio al signor Relatore e la spiegazione del motivo per cui vi potè essere equivoco nelle parole: riservata la questione.

Presidente. All'articolo 4 si sono presentati tre emendamenti che tutti si riferiscono al primo alinea.

Leggerò questi tre emendamenti nell'ordine che furono presentati.

L'Ufficio Centrale propone che si dica:

« Essa assumerà in tutto od in parte il servizio delle

tesorerie, alle condizioni che saranno stabilite con legge. »

Il Senatore Arnulfo propone:

« Essa assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie quando questo ad essa venga affidato per legge ed alle condizioni da essa stabilite. »

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Finisco solo di leggere.

Il Senatore Cadorna propone che si dica:

« Assumerà in tutto ed in parte il servizio, anche gratuito, delle tesorerie dello Stato, quando ciò venga stabilito per legge, e giusta le norme che verranno da questa prescritte. »

La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**. Sebbene io concorra nella proposta del Senatore Cadorna, siccome potrebbe adottarsi l'emendamento Arnulfo, osservo che bisogna cambiare una parola e invece di condizioni da essa stabilite, dire da questa stabilite.

Presidente. Nella redazione Cadorna?

Voci. No, nell'emendamento Arnulfo.

Presidente. Ma v'è anche nella redazione Cadorna.

Prego di fare attenzione: è dovere del Presidente di leggere tutti gli emendamenti e rileggerli, affinché tutti i Senatori se ne facciano capaci.

Rileggo l'emendamento Cadorna. (Vedi sopra.)

Rileggo l'emendamento Arnulfo.

« Essa assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie quando questo venga affidato per legge, ed alle condizioni da essa stabilite. »

Voci. Da questa.

Presidente. È inteso che, si sostituirà la parola questa ad essa.

Senatore **Nigra**. Io domando al Senato il permesso di fare brevissime osservazioni.

Io crederet giusto l'emendamento proposto dal Senatore Cadorna di ammettere cioè le condizioni che egli propone, se facessimo una legge per la fondazione di una Banca con elementi al tutto nuovi; ma qui si tratta di riunire varie Banche che esistono nello Stato, e che sono rette da regolamenti diversi.

Trattandosi di una questione simile, io presumo che l'antiveggenza del Ministero non poteva fare a meno, prima di proporre la legge, di sentire, *hinc inde* i direttori interessati di queste Banche, dal che emerge la conseguenza che il Ministro abbia modellato la sua legge su quei principii che ha creduto potersi conciliare coll'interesse generale.

Ora se il Senato deve fare una legge che mantenga il Governo in tutta la libertà e pienezza dei suoi diritti, e che nello stesso tempo conceda alla Banca il fare speculazioni sotto determinate condizioni, non si può adottare un emendamento che toglie alle parti contraenti il diritto di stabilire quelle altre condizioni che in appresso si reputassero opportune.

L'emendamento del Senatore Arnulfo non pregiudica per niente la questione, lascia libera la facoltà del

Governo, lascia libero agli interessati delle Banche il discutere le condizioni che potranno col tempo stabilire.

Per queste ragioni io credo che l'emendamento del Senatore Arnulfo debba essere accettato, perchè gli altri invece di facilitare la fusione, renderanno impossibili gli ulteriori concerti.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si associa all'emendamento del Senatore Arnulfo.

Presidente. Allora comincerò dal mettere ai voti l'emendamento del Senatore Arnulfo, perchè più largo ed essenzialmente perchè è primo nell'ordine delle fatte proposte.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Sento dire dall'onorevolissimo nostro signor Presidente che dei due emendamenti, uno è più largo e l'altro è più stretto. Ciò mi conferma sempre più, che dobbiamo esprimerci chiaramente. Perchè finora da quasi tutti coloro che hanno parlato a pro dell'emendamento Arnulfo si respinge l'emendamento del Senatore Cadorna unicamente perchè pretendesi che dica lo stesso; anzi lo stesso Senatore Arnulfo sostiene che il suo emendamento è identico a quello del Senatore Cadorna.

Intendiamoci pur una volta, ma senza equivoci; se gli emendamenti del Senatore Arnulfo, e del Senatore Cadorna, significano lo stesso, non è il caso di emendamento più largo o più stretto, ma bensì d'emendamento più chiaro o meno chiaro.

Se poi i due emendamenti hanno una diversa importanza, si faccia comprendere chiaro in che consiste questa diversità, acciocchè ciascuno possa votare secondo il suo convincimento.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Galvagno, siccome questa è questione di regolamento, il Presidente deve giustificare il suo operato.

Io ho detto che la redazione dell'emendamento Arnulfo era più larga, vale a dire meno specificata, ma ho detto ad un tempo, che di regola gli emendamenti si devono porre a' voti nell'ordine che furono proposti, e che l'emendamento del Senatore Arnulfo era stato presentato prima di quello del Senatore Cadorna.

La parola è ora al Senatore Galvagno.

Senatore **Galvagno**. Mi pare che volendo far cessare gli equivoci, si cada in un altro, poichè nel mentre che da tutte le parti si desidera riservata la soluzione di questa questione, il Senatore Cadorna propone un emendamento col quale la risolve fin d'ora radicalmente; e difatti esso vuole che il Governo si abbia la facoltà d'imporre alla Banca il servizio delle tesorerie anche gratuitamente; dunque la questione, se nell'avvenire il Governo abbia o non il diritto d'imporre alla Banca l'obbligo di servire le tesorerie gratuitamente, è evidentemente, secondo l'emendamento Cadorna, risolta.

Invece tutti quelli, che hanno parlato e segnatamente il Senatore Arnulfo col suo emendamento, intendono, come l'intende l'Ufficio Centrale, che tutte le questioni siano riservate. E questa parmi sia l'unica via che convenga seguire. Noi siamo, o Signori, in tema di speculazione commerciale, state perciò persuasi, che quando la Banca sia convinta, che il servizio delle tesorerie le porterà tutto quell'utile, tutta quell'abbondanza, di cui vi ha fatto cenno l'onorevole Senatore Scialoja, essa non solo lo assumerà di buon grado, ma farà istanze per averlo.

Ma allorquando venisse dimostrato, che questo servizio non può tornare vantaggioso alla Banca, domando io, con quale giustizia si vorrà imporre ad una Banca che è costituita con azioni private, con capitali proprii, un servizio, il quale lungi dall'essere semplicemente gratuito, gli è dannoso?

Quindi io dico: lasciate, se volete che vi sia libertà, lasciate che la Banca possa, al momento in cui le si vuol dare il servizio delle tesorerie, discutere la convenienza o non di assumere tale servizio, e dimostrare al Governo se il suo stato lo permetta o no di farlo.

Questo è il nostro sistema; ad epoca opportuna discuteremo, ma finchè non viene questa; lasciamo le questioni intatte; ed io quindi aderisco all'emendamento Arnulfo, come quello che traduce chiaramente questa idea.

Molti Senatori. Ai voti, ai voti.

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Arnulfo, che riflette il primo alinea dell'art. 4 e che fu accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministero.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Se vuole entrare nel merito calcoli l'effetto che può produrre sul Senato, che si mostra impaziente di venire a votazione.

Senatore Vacca. Desidero una spiegazione sul senso della votazione.

Presidente. Proponga il suo quesito.

Senatore Vacca. A dileguare gli equivoci che potrebbe lasciar sussistere questa tumultuosa discussione, io credo che sia utile prima di mettere ai voti l'emendamento Arnulfo di fissare nettamente i termini della questione.

Io domando se è nell'intendimento del proponente che sotto la frase *condizioni* si comprenda anche quella di rendere gratuito il servizio di cui si tratta. (*Rumori; ai voti, ai voti.*)

Senatore Scialoja. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Credo non si debba mettere la questione come l'ha messa il Senatore Vacca. Ciascuno di noi ha inteso dai commenti dell'Ufficio Centrale, che esso non intende che la Banca fin d'ora debba sottomettersi alla gratuità, nel caso che sia imposta dalla ventura legge... (*Rumori.*)

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha mai inteso di dire quello che sostiene il Senatore Scialoja. L'Ufficio Centrale, come il proponente Senatore Arnulfo, vuole lasciare completamente intatta tutta quanta la questione; dunque il voler attribuire all'Ufficio Centrale un'intendimento che non ha, è avviare la discussione dai veri termini, dai limiti nei quali è stata posta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Essendosi sollevata questione sulla interpretazione della frase usata dall'Ufficio Centrale, che io ho accettata, mi corre obbligo di porgere qualche schiarimento, esponendo come io la intendo.

Io intendo dunque che quando si è detto *condizione* rimanga perfettamente intatta la questione della gratuità; ma intatta in doppio senso, intatta in quanto che a questo momento non si dirà se abbia ad essere gratuito o non gratuito il servizio delle tesorerie; intatta in altro senso, in quanto che risponda alla difficoltà che aveva fatta il Senatore Scialoja. Se oggi si dicesse qualche cosa che togliesse la libertà della scelta, potrebbe a suo tempo la Banca dire: io non ho obbligo a sobbarcarmi ad una condizione di questa specie. Ma poichè invece si parla di *condizioni* quando si discuterà la legge e verranno in discussione le condizioni, la Banca non potrà ignorare che tra le condizioni ci può essere il servizio gratuito.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Se è sul merito non posso più accordarla.

Senatore Cadorna. Non è sul merito, ma sull'oggetto, sul senso della votazione; prego il Presidente di ritenere che non dirò che due parole.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Le dichiarazioni fatte dal signor Ministro sono in manifesta opposizione colla dichiarazione fatta dal Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Cadorna. E credo poterlo provare. Il Senatore Galvagno ha detto: noi vogliamo riservare ad ambedue i contraenti la libertà; questo ha detto il Senatore Galvagno. Invece il Ministro, colla libertà riservata allo Stato di porre le condizioni, intende che uno dei contraenti dovrà subire quelle condizioni che l'altro gli imporrà: ecco la differenza fra le due redazioni.

Adunque ammettendo l'emendamento Arnulfo evidentemente si riserva la questione, ma nel senso di mantenere ai due contraenti la loro libertà; coll'emendamento che ho proposto io, si riserva questa sola questione, che fin d'ora non si impone la gratuità, ma che quando il Governo vorrà l'esercizio, la contraente

Banca dovrà subire questa condizione, dalla legge attuale già preveduta. Ecco la differenza: coll'uno si ha la facoltà di usare di questo diritto senza che l'altro contraente possa opporsi; invece coll'altro, negando questa facoltà allo Stato e mantenendo ai contraenti la loro piena libertà, si resta naturalmente nella posizione attuale.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Sulla posizione della questione?

Senatore Sappa. Intendo parlare sul merito.

Voci. Ai voti, ai voti (*Rumori*).

Senatore Galvagno. Io aveva chiesto la parola per un fatto personale, perchè il Senatore Cadorna ha fatto allusione a parole dette da me; ora vi aveva rinunciato, perchè mi sembrava che il Senato intendesse di venire alla votazione, ma se si concede la parola al Senatore Sappa desidero che sia mantenuta anche a me.

Presidente. Mi pare che il Senato abbia dimostrato essere suo intendimento di passare ai voti.

Se si tratta di rientrare sul merito, io credo che il Senato è più che sufficientemente illuminato.

Alcuni Senatori. Parli! parli!

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Allora interrogherò il Senato se vuole chiudere la discussione.

Chi intende di chiudere la discussione, si alzi.
(Non è approvato.)

Il Senato ha deciso che la discussione continui.
Do in conseguenza la parola al Senatore Sappa.

Senatore Sappa. Io non abuserò della parola che mi fu concessa.

Mio intendimento è di fare brevemente osservare al Senato che tutti siamo d'accordo su quello che non vogliamo dire, ma non lo siamo su quanto si tratta di esprimere.

In sostanza, secondo ciò che fu più generalmente espresso, non si vuole pregiudicare niente, onde mi sembra che la miglior via per dir niente sarebbe di sopprimere questa disposizione. Qual bisogno infatti di accennare a questa questione?

Se si volesse fin d'ora impegnare la Banca ad accettare le condizioni che la legge gl'imporrà, allora capirei lo scopo della medesima; ma se non si vuole impegnare la Banca ad accettare le condizioni che la legge gli darà, a che serve essa?

Crederei adunque che la questione si possa risolvere colla soppressione di quest'alinea.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cataldi ha la parola.

Senatore Cataldi. Prendo la parola perchè trattan-

dosì di una questione grave desidero di motivare il mio voto.

In sostanza lo stabilire fin d'ora che la Banca d'Italia debba assumere anche gratuitamente il servizio della tesoreria alle condizioni e colle norme che saranno stabilite per legge, senza che la Banca abbia diritto di discutere, io la credo cosa ingiusta....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Cataldi... tanto più che il signor Ministro aveva nel suo primo discorso accennato che non intendeva pregiudicare menomamente tale questione; quindi se cogli emendamenti che sono proposti si intende assolutamente di imporre condizioni alla Banca senza che essa possa discuterle menomamente io dichiaro che non li accetto.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Mi duole udire che un Senatore desideri l'adesione della Banca sull'argomento della presente discussione del Senato.

La Banca, io lo so, è libera, dopo che noi avremo votato, di accettare o non accettare le condizioni che intendiamo d'imporle; ed io per la parte mia non mi vestirò a bruno, se non le accetta. Ma credo per fermo che non abbiain nessun obbligo di andar a consultare la Banca prima di decidere ciò che nella nostra coscienza crediamo giusto, e conforme agli interessi generali dello Stato e non a quelli particolari della Banca.

Venendo poi alla questione speciale, io prendo atto di questo, cioè che il signor Ministro aderisce alle nostre idee, sebbene poi appoggi una per lo meno equivoca redazione che lascia luogo a interpretazioni diverse.

Io credo che quando il Ministero accetta le idee espresse da una parte del Senato, questo preferendo la redazione che più nettamente le esprime, faccia cosa conveniente al suo proprio decoro e conforme alle idee del Governo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io non preferirei la redazione dell'emendamento Cadorna appunto perchè l'equivoco sia in questa redazione e non nella redazione dell'emendamento Arnulfo. Ed è ciò tanto vero che ho visto da diverse parti del Senato che quando si è detto *gratuitamente*, molti hanno inteso che sia deciso fin d'adesso che il servizio deve essere gratuito....

Voci. No! no!

Senatore Stara. No, no, no, quando sia per legge determinato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Invece

che quando si parla di condizioni, s'intende dire che è riservato alla legge che provvederà alle tesorerie, il decidere se debba o no essere gratuito.

La formola del Senatore Cadorna genera l'equivoco, sì che alcuni hanno creduto che non sarà più libero al Parlamento, quando avrà a fare la legge, di dire se abbia o no ad essere gratuito; invece colla nostra redazione riesce chiarissimo che si rimette ogni cosa al Parlamento; starà ad esso il dire se l'esercizio delle tesorerie sarà o non sarà gratuito.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Siccome il Senato decise che la discussione dovesse continuare, anzitutto interrogherò nuovamente il Senato per sapere se nessuno più domanda la parola.

Debbo avvertire il Senato che la proposta del signor Senatore Sappa si risolve in una semplice negazione del voto, mentre il Senato sa che secondo il nostro regolamento la soppressione non si vota in astratto; il risultato dunque della proposta del Senatore Sappa sarà che chi è del suo parere voterà contro l'emendamento del signor Senatore Arnulfo, e quando questo non fosse approvato voterà contro la proposta dell'Ufficio Centrale.

Ora se nessuno più domanda la parola, non mi resta più altro a fare che....

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi.** Io credo che molta caligine si è diffusa sopra questa questione (*Ilarità*) ed affinché vi sia il tempo di rischiararla, io proporrei che si stampassero gli emendamenti e si distribuissero ai singoli Senatori; e dico questo perchè io provo una grande inquietudine sulla formola dell'onorevole Senatore Arnulfo. Dice essa che la Banca sarà obbligata di fare il servizio delle tesorerie sotto qualunque condizione le fosse imposta dal Governo.

Voci. No, no.

Ora io credo che questa clausola sia esorbitante e inaccettabile da qualunque contraente ed in qualsiasi contratto, per cui domando che si dia tempo, affinché possa il proponente riflettere, se la mia osservazione sia attendibile, e non sia necessario modificare la dizione.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se intende che si mandino, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi, a stampa i due emendamenti in questione.

Chi è di quest'avviso, voglia sorgere.
(Non è approvato).

Prima di tutto leggerò il primo alinea dell'art. 4 come sta scritto nel progetto dell'Ufficio Centrale, che è del tenore seguente:

« Dovrà la Banca assumere in tutto od in parte il

servizio delle tesorerie dello Stato dopo che le norme saranno stabilite per legge. »

A questo primo alinea il Senatore Arnulfo, a cui adesso si associano pure l'Ufficio Centrale ed il Ministero, propone di scostituire la seguente redazione:

« Essa (la Banca) assumerà in tutto od in parte il servizio della tesoreria quando questo le venga affidato per legge, ed alle condizioni da questa stabilite. »

Metto ai voti questo emendamento.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Ora se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti partitamente le altre due parti dell'articolo.

Una voce. La controprova.

Presidente. L'Ufficio di Presidenza ha riconosciuto che la prova non era dubbia, e perciò la controprova non è necessaria.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Poichè in quest'articolo s'intende di fare della Banca una specie di succursale del tesoro dello Stato, parmi conveniente di comprendere nel medesimo un'operazione che ora la Banca già esercita in servizio della Finanza, e che ove si approvasse lo statuto, come è stato proposto, non potrebbe più eseguire. Giova aver mente all'art. 9, il quale vieta alla Banca ogni operazione non indicata nel presente statuto.

Nell'art. 10 è prescritto poi che i recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili in una località del Regno ove esiste sede o succursale della Banca.

Dalle combinate disposizioni di questi due articoli risulta che la Banca non può in genere scontare né fare acquisti di carte, effetti o ricapiti o qualsivoglia altro titolo pagabile sopra paese estero. Unica eccezione a questo divieto è stata portata nell'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 2; dove si è data facoltà alla Banca di provvedersi all'estero di numerario, mediante acquisto di effetti commerciali. Ma vi è un'altra assai importante ragione per la quale occorre sovente allo Stato di provvedersi carta estera in rilevante quantità, e sarebbe utile che la Banca potesse fare in servizio dello Stato queste provviste, come le fa già attualmente; voglio dire all'oggetto di spedire all'estero i fondi necessari per il pagamento delle rendite del Debito pubblico.

Prima del 1859, quando il nostro debito non aveva l'estensione che ha oggidì, generalmente gli acquisti di carte si facevano personalmente dal Direttore generale del Tesoro, il quale raccoglieva principalmente sulla piazza di Torino gli effetti pagabili in Francia ed in Inghilterra, ove era necessario far pervenire i fondi.

Ma ora le somme a pagarsi su quelle piazze ammontano a quantità ben più cospicue; non è possibile che il Direttore del Tesoro provveda egli stesso sulla sola piazza di Torino tanta quantità di titoli.

Per altra parte è facile comprendere che per questo genere di operazioni è più appropriata una Banca, la quale, conoscendo meglio le firme commerciali, ed avendo su tutte le piazze d'Italia uffici aperti, può senza spesa e con poche difficoltà procurare le tratte delle quali abbisogna lo Stato.

Per dare un'idea della quantità ingente di queste operazioni basta riflettere che nel bilancio del 1863, chiuso il 23 agosto 1862, la somma da spedirsi all'estero per il pagamento del Debito italiano ammontava a 66 milioni, e vi era stanziata la somma di 165 mila lire per il solo pagamento delle spese di cambio.

Dopo quel tempo è stato ancora concesso il prestito di 700 milioni e si sono venduti altri titoli del Debito pubblico per la costruzione della ferrovia ligure e delle ferrovie toscane; per cui al presente non può ammontare a meno di 80 milioni la somma che lo Stato deve spendere all'estero, provvedendo all'uso coll'acquisto di carta estera. Se in questo statuto non si concedesse la facoltà di continuare l'accennata operazione, non vi ha dubbio che per la necessità in cui lo Stato si trova di dover valersi della Banca per tale uso, l'operazione si farebbe egualmente; e lo Stato e la Banca sarebbero nella condizione di dover violare la legge fino dal principio della sua applicazione.

Convieni avvertire che questa violazione, la quale per se stessa non avrebbe nessuna cattiva conseguenza, potrebbe essere il principio della giustificazione di altre infrazioni, le quali col tempo sarebbero per riuscire funeste alla istituzione.

E mi piace qui citare l'autorità dell'illustre Chevalier, il quale in un sapiente articolo, che ho letto appena stamane, dice che la maggior parte dei disastri toccati alle Banche è provenuta appunto dalla violazione dei loro statuti.

Niuna cosa è più da desiderarsi che lo statuto sia osservato rigorosamente, e se si vuole che sia osservato, bisogna che contenga tutte quelle facoltà che sono necessarie perchè la Banca presti i dovuti servizi allo Stato.

Quindi per supplire alla lacuna del progetto in discussione, io propongo un'aggiunta all'articolo 4 così concepita:

« Il Governo potrà incaricare la Banca di provvedere effetti commerciali esigibili sopra piazze estere per il pagamento da farsi colà delle rendite del Debito Pubblico. »

Soggiungo che nella conferenza tenuta ieri l'altro coll'Ufficio Centrale per discutere un altro mio emendamento, ho fatto conoscere quest'aggiunta all'Ufficio stesso, ed il medesimo l'ha accettato.

Senatore Farina, Relatore. Io devo confermare ed

approvare quanto ha detto l'onorevole proponente. Soggiungerò ancora che in fatto questa operazione si fa già dalla Banca, la quale viene spesso incaricata dal Ministro delle Finanze di acquistare per suo conto delle cambiali pagabili all'estero.

Qualche volta il Ministero delle Finanze incarica di ciò dei banchieri privati, e qualche volta specialmente su piazze diverse della capitale incarica la Banca, la quale per mezzo dei suoi direttori, assai pratici naturalmente e conoscitori delle firme, compra effetti pagabili all'estero per il pagamento degli interessi del Debito pubblico, siccome ha indicato l'onorevole Senatore Giovanola.

Faccio inoltre osservare che questa operazione è consegnata anche nel bilancio, e che in genere le somme pagate per provvigioni ai banchieri che fanno questa operazione, ascendono a 412,000 franchi all'anno; e per conseguenza queste provvigioni si risparmierebbero in gran parte, quando la Banca possa essere incaricata a fare essa questi acquisti per conto del Governo.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Acciocchè non si facciano illusioni di una maggiore economia, devo per la verità della cosa rettificare l'ultima menzione dell'onorevole Relatore.

Sta infatti che nel capitolo 33 del bilancio delle Finanze è stanziata una cifra di 412,000 lire per la spesa del pagamento delle rendite dello Stato all'estero; ma bisogna avvertire che è divisa in due articoli, nel primo dei quali si parla delle commissioni che importano 247,000 lire pel 1863: ma le commissioni si devono egualmente pagare, perchè sono dovute alle Banche dei signori Rothschild e Hambro, le quali in forza di precedenti convenzioni sono incaricate di eseguire il pagamento della rendita italiana nelle rispettive piazze di Parigi e di Londra. Quella che si può in parte risparmiare è al secondo articolo, che, come dissi, è di lire 247,000 per la pura trasmissione dei fondi da una piazza ad un'altra.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta quest'emendamento nei termini in cui è concepito?

Senatore Farina, Relatore. Pregherei il signor Presidente di tornare a leggerlo.

Presidente. Lo rileggerò:

« Il Governo potrà incaricare la Banca di provvedere effetti commerciali esigibili sopra piazze estere, per il pagamento da farsi colà delle rendite del Debito pubblico. »

Avverto che la parola *effetti* ebbe l'ostracismo dal Senato in una delle passate sedute.

Senatore Giovanola. Domando perdono, l'espressione *effetti commerciali* è già stata ammessa dal Senato nell'aggiunta votata all'art. 2.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta questa aggiunta?

Senatore Farina, Relatore. L'accetta.

Presidente. Essendo stata accettata dall'Ufficio, non è più il caso di domandare se è appoggiata, tuttavia

il Senato non essendo più in numero e la materia essendo d'altronde importante, crederei opportuno di rimandare a domani alle due in adunanza pubblica la continuazione di questa discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

LXXXVII.

TORNATA DEL 5 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggio — Risultato dei due squittinii per la nomina dei Commissari alla Cassa ecclesiastica e dei depositi e prestiti — Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Approvazione dell'art. 4 per parti e per intero coll'aggiunta Giovanola; indi del 5 del Ministero — Proposta Cataldi all'art. 6 — Emendamenti dei Senatori Martinengo e Giovanola — Osservazioni del Relatore — Ritiro dell'emendamento Giovanola — Parole del Senatore Di Revel contro la proposta Cataldi — Nuove osservazioni di questo in appoggio — Ritiro dell'emendamento Martinengo — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Parlano sulla proposta Cataldi i Senatori Martinengo, Audiffredi, Arnulfo — Reiezione della proposta Cataldi — Approvazione dell'art. 6 dell'Ufficio Centrale — Sull'art. 7 parlano il Relatore, i Senatori Scialoja, Cataldi, il Ministro d'Agricoltura e Commercio ed il Senatore Giovanola — Proposta Cataldi combattuta dai Senatori Cotta e Scialoja — Il Senatore Cataldi ritira la sua proposta — Approvazione dell'art. 7 dell'Ufficio Centrale — Soppressione proposta dal Relatore all'art. 8 del Ministero — Osservazioni dei Senatori di Revel e Scialoja — Parole del Senatore Cadorna contro la proposta soppressione — Risposta del Relatore e del Senatore Galvagno — Osservazioni del Senatore Duchoqué — Nuove spiegazioni del Relatore — Obbiezioni del Senatore Cadorna — Schiarimenti del Ministro d'Agricoltura e Commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3430. Tre ricevitori del lotto in Cerignola (Capitanata), porgono reclami contro alcune disposizioni date dal direttore generale di quel ramo di amministrazione. »

Presidente. Fa omaggio al Senato la Camera di

commercio ed arti di Macerata di una quantità di esemplari delle sue Osservazioni sul progetto di legge sul dazio degli zuccheri.

Ieri per impedimento involontario non si è potuto dare cognizione al Senato del risultato dei due squittinii cui si era proceduto nel giorno precedente.

Ho ora l'onore di annunziare al Senato che esso fu il seguente:

Per la Commissione di alta sorveglianza della Cassa Ecclesiastica: il Senatore Des Ambrois ha raccolto 51 voti, il Senatore Spada 46 ed il Senatore Galvagno 38. Questi tre Senatori sono dunque destinati a far parte di detta Commissione.

Per la Commissione di sorveglianza alla Cassa dei

depositi e prestiti il Senatore San Vitale ha raccolto 46 voti, il Senatore Cotta 45 ed il Senatore Colla 41. Questi tre Senatori sono conseguentemente designati a commissari presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Non enumero i voti minori, perchè non possono fare alcuna specie di concorrenza a quelli dati ai Senatori di cui ho letto i nomi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Siamo anche oggi all'articolo 4, di cui ieri si è unicamente votata una parte.

Il signor Senatore Giovanola, sul finire della seduta ha proposto un'aggiunta a quest'articolo concepita in questi termini:

« Il Governo potrà incaricare la Banca di provvedere effetti commerciali esigibili sopra piazze estere per il pagamento da farsi colà delle rendite del Debito Pubblico. »

L'Ufficio Centrale ieri aveva enunciata l'idea di aderire in massima a questa proposta.

Se nessuno domanda la parola nè sulla prima nè sulla quarta parte dell'articolo 4 del progetto dell'Ufficio Centrale, io comincerò dal leggere la prima parte per metterla ai voti, poichè si è già votata la seconda parte e conviene fare la votazione separata trattandosi di materia distinta, e successivamente metterò ai voti l'aggiunta del signor Senatore Giovanola.

« La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato, sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente al medesimo. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questa prima parte che ho letto.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Mi pare che quando si dicesse l'osservanza della legge vigente basterebbe, e faccio osservare che relativamente al medesimo non può riferirsi alle zecche ma allo Stato.

Voci. All'esercizio.

Presidente. Il signor Senatore Cibrario non ha fatto che una semplice osservazione.

Dunque pongo ai voti la prima parte di quest'art. 4 che ho letto or ora.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora passo alla terza parte.

« Potrà la Banca con decreto reale essere incaricata di aprire per conto del Governo sottoscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del Tesoro. »

Se non si domanda la parola su questa terza parte, la pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passo all'aggiunta che verrebbe a collocarsi dopo la parte terza, cioè l'aggiunta del Senatore Giovanola.

(Vedi sopra.)

Se non vi è chi domandi la parola, la pongo ai voti.

Chi l'approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Ora rileggo l'intero articolo per metterlo complessivamente ai voti.

(Vedi sopra.)

Se non vi ha chi domandi la parola, pongo ai voti il complesso dell'articolo 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo ora all'articolo 5.

« La Banca non può impiegare in fondi pubblici dello Stato più del quinto del capitale sociale versato oltre il fondo di riserva. Non può impiegare o tenere più del decimo del capitale in acquisto di edifizii ad uso dell'amministrazione delle sedi e delle succursali. »

Prego il signor Relatore di dirmi se non crederebbe opportuno di porre una virgola dopo le parole *capitale sociale versato*.

Senatore **Farina, Relatore.** Credò di sì, è stata omissa per errore di stampa.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 5, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 6 del progetto ministeriale:

« La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore e mandati ad ordine pagabili a vista in contanti. Essi sono di lire 1000, di lire 500, di lire 200, di lire 100, di lire 50. »

L'Ufficio Centrale propone un'altra redazione in questi termini:

« Art. 6. La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di lire 1000, 500, 200, 100 e 50, e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista e in contanti. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

Presidente. La variazione non è di sostanza, ma di semplice espressione, perchè tanto il signor Ministro quanto l'Ufficio Centrale avevano in animo d'indicare identici effetti. L'Ufficio Centrale ha creduto di farlo alquanto più specificamente, ma non vi è diversità di sostanza, ma di semplice espressione.

Il signor Ministro accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non ho difficoltà; aveva solamente mosso dubbio sulla opportunità di proporre qui l'espressione nuova di *biglietti nominativi trasmissibili*. Mi pare questa una forma nuova non perfettamente giustificata.

Accetto poi il traslocamento dell'ultimo inciso.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Mi pare che l'ha domandata prima il Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. Ho domandato la parola per chiedere che si aggiunga in questo articolo la facoltà alla Banca di emettere anche i biglietti da lire 20; questi biglietti sono vantaggiosi in tutti i paesi, ma più specialmente nel nostro, dove è scarsa ancora l'opinione della circolazione fiduciaria, opinione che il biglietto di piccolo valore tende a propagare; d'altronde anche secondo lo statuto della Banca nazionale, questa facoltà è concessa con un limite. Conosco gli obbietti che si ponno muovere a tali biglietti, cioè che circolano fra persone poco avvezze al commercio, che in certi momenti di crisi s'impressionano facilmente, e che in essi biglietti è più facile la falsificazione.

Ma questi inconvenienti possibili non sono però di tale entità da far rinunciare alla utilità che presenta un così comodo recapito.

Anche in questo senso opinarono tutte le diverse Camere di commercio delle quali sono stati comunicati i pareri.

Quella di Genova così si esprime: « Una esperienza di più anni ci ha manifestamente provato oramai che l'emissione del piccolo biglietto ha grandi vantaggi, e tenuta nei giusti confini non presenta inconveniente di sorta. Questo biglietto penetra nelle minute classi sociali, si frammischia nelle transazioni più numerose, ed ha per effetto di estendere mirabilmente la circolazione fiduciaria. »

Pertanto io rassegnò un emendamento così concepito: « La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di L. 1000, 500, 200, 100, 50 e 20, e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista ed in contanti.

» L'ammontare dei biglietti da L. 20 in circolazione non potrà eccedere la somma di 12 milioni di lire. »

Questa mia proposta è in senso di ciò che già, come dissi, si pratica attualmente, soltanto è limitato l'ammontare di tali biglietti ad otto milioni di lire. Siccome per altro, atteso l'aumento del capitale che si verrebbe ad avere nella nuova Banca d'Italia, la circolazione dei biglietti sarebbe maggiore, ho creduto di estendere alquanto più la somma e portarla a 12 milioni.

Presidente. Prego il Senatore Cataldi di mandare l'emendamento al banco della Presidenza.

Senatore Martinengo G. È mia intenzione di proporre un altro lieve emendamento a questo articolo.

Se nella nostra legge noi parlassimo solamente alle persone dotte, la parola *pagabili* basterebbe, perchè il biglietto non avendo per se stesso nessun valore, la dichiarazione che questo verrà cambiato contro valuta dovrebbe essere sufficiente. Ma noi dobbiamo persuadere i detentori dei biglietti per favorire la maggiore diffusione dei medesimi; ora la parola *pagabili*, secondo i dizionari italiani e nel senso volgare, vuol dire che deve pagarsi, io quindi proporrei di sostituire alla parola *pagabili* le parole *da pagarsi*.

Mi conforta in questo pensiero anche l'espressione che sta scritta sugli attuali biglietti di Banca, nei quali è detto *sard pagato*.

Quindi io propongo quest'emendamento, che parmi esprima più chiaramente e più distintamente ciò che vuol dire la legge.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Giovanola ha la parola.

Senatore Giovanola. Quantunque nell'ordinamento di una Banca non si debba esagerare di troppo l'importanza dell'ufficio della circolazione, il legislatore nell'approvarne lo statuto è in obbligo di curare principalmente che i biglietti emessi siano pagati colla maggiore puntualità e fedeltà possibile.

Il pubblico, e specialmente il pubblico non commerciante, il quale vede lo Stato ricevere nelle sue casse i biglietti come moneta, che questi sono spesi dalla finanza, non solamente per qualunque genere di spesa, ma ben anche nei pagamenti delle rendite del debito pubblico, le quali per legge hanno l'assicurazione di essere pagate in buona valuta, ha diritto di attendere che la Banca in qualunque evenienza si presti colla maggiore regolarità e prontezza al cambio dei biglietti. Ciò non è soltanto interesse del pubblico, ma è anche interesse della Banca stessa, la quale deve persuadersi che la diffusione dei suoi biglietti sta in ragione diretta della facilità di cambiarli, perchè quando il pubblico avrà la certezza che tenendo un biglietto, è in facoltà di procurarsi a suo beneplacito il numerario, avrà fede nel biglietto: per contro se dubita in qualche modo di essere pregiudicato con ritardi, o per la minor esattezza del cambio, lo rifiuterà e cercherà ogni modo, se ne possiede, di sbarazzarsene prontamente.

La nostra Banca delle antiche provincie pare che avesse alquanto dimenticata questa massima, quando per riparare ad alcune passeggerie difficoltà circa le provviste del numerario, evocò l'applicazione di una vecchia legge piemontese, per la quale lo Stato era in diritto di dare nei pagamenti un quieto di moneta eroso-mista: fortunatamente quando la Banca estese le sue operazioni alla piazza di Milano, trovò colà la Cassa di Risparmio di Lombardia, che è pure un grande stabilimento di credito, la quale oppose una legittima resistenza a questa pretesa della Banca, e si rifiutò di ricevere i biglietti, finchè la Banca non si risolvesse di pagare in buona moneta: d'allora in poi parve che la Banca avesse cambiato sistema. Ciò era tanto più da attendersi dopo la pubblicazione della legge 24 agosto 1862, la quale all'articolo 7 dichiara apertamente che niuno è obbligato a ricevere in pagamento una somma maggiore di lire 50 in monete divisionarie di argento, le quali invece sono ricevute senza alcun limite nelle casse pubbliche.

Non fu senza grave sorpresa che venni a sapere che non più tardi della scorsa estate una persona di mia conoscenza avendo presentato ad una succursale del Pie-

monte L. 12,000 di biglietti, dovette rinunziare al cambio perchè la si voleva caricare nientemeno che di 12,000 pezzi da 20 centesimi.

Io credo che abbiamo il dovere di provvedere che nello statuto vi sia tale disposizione per la quale non possa più ripetersi il lamentato inconveniente. Quindi alla parola *contanti*, che termina l'articolo, la quale per essere alquanto generica potrebbe applicarsi a qualunque genere di contanti, propongo si sostituisca *moneta legale*.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Mi occuperò di rispondere a quest'ultima osservazione.

La Banca non può e non deve avere altra legge per i pagamenti, se non quella di tutti gli altri cittadini dello Stato.

La cosa è evidente: se si stabilisce per la Banca una legge diversa per i pagamenti da quella che sia per tutti i cittadini dello Stato, ne verrà la conseguenza, che ho visto in pratica, cioè, che essa dovrà ricevere della moneta erosa che poi sarà impossibilitata a spendere.

Sicuramente che la legge generale debba obbligare tanto la Banca quanto gli altri, e quindi è certo che non è legalmente ammissibile l'osservazione ultima di fatto del Senatore Giovanola, che cioè, la Banca possa pretendere di pagare una somma intiera in eroso misto, quando nelle antiche provincie vi sono tuttavia leggi, che non permettono nei pagamenti che l'impiego di una determinata quantità di questa moneta.

Io trovo quindi superfluo il dire che debba pagare in *moneta legale*, giacchè si sa che in moneta legale nessuno è obbligato ad accettare un pagamento.

Per conseguenza trovo completamente superflua quest'aggiunta.

Oserei dire poi, che mi pare così stravagante il fatto accennato dall'onorevole Giovanola, che sarebbe veramente il caso di promuovere un'inchiesta per vedere se si è avverato, e procurare nel caso che stesse la verità di esso, quella repressione che si credesse opportuna.

Il perchè io dico, le leggi relative al pagamento debbono essere generali tanto per la Banca come per i particolari, perchè non accada, che nelle casse della Banca si vonga ad ammucciare una quantità di monete erose miste, le quali la Banca dovrebbe ricevere, e non potrebbe pagare, locchè succederebbe se si ammettessero per i pagamenti della Banca leggi diverse da quelle di tutti i particolari.

Passando ora all'osservazione del Senatore Martingano, noterò, che quando si dice in commercio, che un titolo è *pagabile a vista*, tutti sanno che non si può rifiutare il pagamento: questo è quanto alle cambiali, ai biglietti a ordine, a tutti gli effetti di commercio.

Dunque il dire da *pagarsi* piuttosto che *pagabile*, è la stessa cosa, cosicchè non saprei neppure vedere qui un motivo sufficiente per modificare l'espressione che

vuol dire non solo pagabili, ma pagabili immediatamente ed a vista e sopra presentazione.

Ci è adunque in questa frase un significato tecnico indeclinabile, di maniera che non vedrei l'opportunità di cambiarla.

Vengo ora alla proposta del Senatore Cataldi.

Vi fu un tempo in cui io particolarmente, era contrario alle piccole *coupons*, come dicono i francesi, alle piccole portate dei biglietti, perchè temeva che gli stessi introducendosi nella circolazione facessero facilmente sparire una gran parte di numerario.

Questo fatto ch'io temeva si è veramente prodotto in quei paesi, come sarebbe per esempio la Scozia, nella quale la circolazione monetaria metallica è pressochè intieramente scomparsa; ma da noi avverto che questo inconveniente non si verifica.

Dunque quanto alle provincie nella quali il biglietto di Banca è già accreditato nella circolazione, non credo che vi possa essere difficoltà da opporre perchè si proseguisse a fare uso del biglietto da 20 franchi, sebbene la pratica e l'esperienza abbiano mostrato che nella circolazione sta in assai tenue proporzione, perchè da quanto sento, attualmente sebbene si abbia, credo, la facoltà, di emetterne 8 milioni, non ne sono in circolazione che un milione o poco più.

Tuttavia, siccome questa circolazione serve a fare conoscere il biglietto di Banca, anche a piccoli proprietari, a piccoli reddituari, a persone che generalmente non hanno una gran massa di denaro a loro disposizione, per questi motivi ove già il biglietto ha sufficiente credito, non avrei difficoltà ad ammetterlo. Non devo però tacere che ne' paesi ove il biglietto non ha ancora od ha piccolissimo o quasi nessun credito, se si mettono in circolazione queste piccole *coupons*, può nascere l'inconveniente che timori panici turbino tutti questi portatori di biglietti così piccoli, e in un determinato momento li facciano affluire alla Banca, il che genererebbe nello spirito pubblico una tal quale sfiducia verso l'istituzione che emise questi piccoli biglietti. Questo fu il motivo per cui l'Ufficio Centrale non aveva creduto opportuno per ora di ammettere il biglietto da 20 franchi. Io ho esposto francamente quanto penso; da una parte mi pare vi sia vantaggio, dall'altra ci è qualche inconveniente da temere: ho esposto una cosa e l'altra; del resto l'Ufficio Centrale si rimette a quanto il Senato sarà per stabilire.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola

Presidente. L'Ufficio Centrale non fa atto di accettazione esplicita, perciò interrogo il Senato se sono appoggiati questi emendamenti...

Senatore **Giovanola**. Domando la parola; l'avevo già domandata prima: forse ritirerò il mio emendamento dopo una spiegazione; prima di tutto devo dichiarare che il fatto da me asserito è vero, ed io non l'avrei portato nella pubblica discussione di questo autorevole consesso, se prima non mi fossi diligentemente accertato della verità. Io non ho mai preteso che si

debba applicare un trattamento diverso ai pagamenti della Banca da quello che si pratica nei pagamenti degli altri cittadini, ma ho creduto che, siccome, malgrado la legge del 1862, in qualche ufficio della Banca si era voluto mantenere la vecchia pretesa di pagare il quinto in eroso misto, fosse necessario inculcare alla Banca il pagamento in moneta legale. Però, dopo la spiegazione data dal Relatore sulla parola *contanti*, che dichiara doversi intendere in conformità della legge monetaria, non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento; non ne faccio questione d'amor proprio, bastandomi avere segnalato il fatto alla pubblica disapprovazione.

Presidente. L'emendamento del signor Senatore Giovanola è ritirato: ora leggo l'emendamento del signor Senatore Cataldi, il quale comprende tutto l'articolo.

« La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di lire 1000, 500, 100, 50, 20 e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista ed in contanti.

» L'ammontare dei biglietti da lire venti in circolazione non potrà eccedere la somma di dodici milioni di lire. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.
(Appoggiato.)

Ora interrogherò il Senato per sapere se è appoggiato l'emendamento del Senatore Martinengo, s'egli persiste nel medesimo.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo G. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore mi si erano già affacciate; ho detto che nel senso mercantile la parola *pagabile* significava che deve pagarsi, ma nel senso comune, quello a cui deve aver riguardo il legislatore, credo che faccia un senso diverso, e che il *da pagarsi* sia molto più esplicito ed espressivo che il *pagabile*; per conseguenza io persisto nel mio emendamento.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento che consiste nel sostituire alla parola *pagabile* quelle *da pagarsi*.

Chi lo appoggia, si alzi.
(È appoggiato.)

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Ho chiesto la parola sulla proposta dell'onorevole Senatore Cataldi, che è quella di stabilire fin d'ora che la Banca possa emettere biglietti da lire 20. Essi sono attualmente in circolazione nelle provincie ove la Banca fa maggiori affari; non bisogna però dimenticare che la loro origine fu affatto speciale. L'istituzione, ossia l'autorizzazione alla Banca Nazionale di emettere biglietti da 20 lire le fu concessa quando fu costretta ad istituire una succursale nell'isola di Sardegna, là ove non esisteva una circolazione molto estesa

e là ove era interesse che si stabilisse il sistema dei biglietti, per naturale conseguenza di che la Banca rimborsava a vista il valore dei biglietti da 20 lire. Essi s'introdussero altresì nel continente; ma propriamente per gli affari che la Banca era in uso di fare nel continente non fu mai dimostrato nè il bisogno, nè la convenienza di questo biglietto da lire 20. Ed io che non rifuggo dal principio di dimezzare e di ridurre anche i biglietti ad un taglio molto basso, tuttavia non saprei consigliare che nell'attuale condizione di cose, trattandosi di fondare una Banca su una scala molto più larga, si debba altresì fin d'ora stabilire che vi saranno biglietti da 20 lire.

Io comprendo perfettamente che sia nell'interesse della Banca, ossia della massa degli azionisti l'aver un taglio di biglietto che circoli in una sfera molto più vasta, che non può circolare l'ultimo taglio di 50 lire; se non altro questo allarga la sua circolazione e le dà poi il beneficio ultimo che è quello dei biglietti smarriti, scomparsi, o che altrimenti non si presentano più al cambio. Ma non dobbiamo per altro dissimularci che il biglietto di 20 franchi non ha una ragione di esistere a petto del nostro sistema monetario, in cui troviamo che il pezzo da 20 franchi è il massimo taglio, e che quindi quello da 20 franchi in carta è una duplicazione del medesimo.

Giova poi ancora notare che questa questione non dovrebbe essere sciolta, a mio giudizio, in modo assoluto se non dopo che ne avremo sciolta un'altra, che mi pare assai più grave, quella cioè dell'obbligo al Governo di accettare in pagamento il biglietto al valor nominale.

Io non voglio preoccupare fin d'ora la questione che potrà sorgere allora, ma evidentemente l'obbligo che si impone al Governo di accettare in pagamento il biglietto di Banca, non può a lungo non importare la necessità che il cittadino sia obbligato a ricevere altresì dal Governo il biglietto medesimo; e questa, parmi, dovrà essere una conseguenza logica: sarà non raro il corso dei biglietti forzati, il biglietto continuerà tuttavia a cambiarsi, ma intanto forse nascerà la necessità di obbligare il privato a riceverlo, salvo a lui il cambiarlo, e quindi finchè il biglietto sta nelle mani di coloro che possono disporre di più di 20 franchi, e che quei di 50 lire sono per essi un oggetto di facile circolazione, io ammetto che il biglietto possa trovare facilità di cambio anche quando il corso diventi obbligatorio, ma il ridurlo fino ai 20 franchi non lo credo conveniente.

Può benissimo venire il giorno in cui le contingenze dello Stato siano tali che vi sia bisogno di tagliare il biglietto di 50 franchi, riducendolo a 20 lire, e forse anche a meno, ma credo che oggi che stiamo discutendo le norme e le basi che devono regolarmente informare l'esercizio della Banca che si vuole istituire, non convenga fin d'ora emettere il taglio di 20 franchi.

Dirò di più, che questo taglio non è conosciuto dalla Banca Toscana, che si fonde colla nostra, la quale non

ha che il taglio di 50 franchi, per cui anche per questa considerazione conviene progredire gradatamente e non in modo così repentino, mentre niente impedisce che, quando si riconoscerà la convenienza di simili biglietti, una legge li possa stabilire, e la Banca naturalmente sarà sempre riconoscente se le si darà questo ulteriore mezzo di far fruttare i propri capitali.

Per queste ragioni io credo che si debba lasciare in tal parte il progetto, sia del Ministero, sia dell'Ufficio Centrale, com'è, salva la locuzione, senza introdurre verun taglio minore di lire 50.

Presidente. La parola è al Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. A dire il vero, io ho fatto questa proposta mosso principalmente dall'idea che i biglietti di piccolo valore sono quelli che più facilmente tenderanno a propagare la circolazione fiduciaria dei biglietti di Banca fra le persone che non hanno molti mezzi, ed io ho in sostanza trovato che tutte le Camere di Commercio, di cui ho letti i pareri, tutte insistono perchè venga questa misura adottata.

L'osservazione poi dell'onorevole Senatore Di Revel che si fossero i biglietti da lire 20 instituiti per la Sardegna, sta, ma osservo che dopo furono anche ammessi nello statuto della Banca nazionale, limitati per altro a soli 8 milioni.

Gli inconvenienti poi accennati dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, sono possibili, farò per altro osservare che essendo tali biglietti emessi in somma limitata, e in uno Stato molto esteso, il pericolo che anche in un momento di sfiducia possano avvenirne tristi conseguenze, io non lo veggio, perchè quando il biglietto è ripartito in tante località, anche essendovi chi abbia timore, se si presenterà pel cambio, sarà pagato.

Io perciò non potrei non insistere nel mio emendamento, ed ove il Senato, a vece di 12 milioni, credesse di ridurli ad 8, come venne stabilito nello statuto attuale della Banca, non ho alcuna difficoltà, ed anzi ne fo la proposta.

Presidente. Prima di tutto debbo avvertire il Senato che l'onorevole Senatore Martinengo mi scrive:

« Prego il signor Presidente a voler ritirare il mio emendamento. »

Dunque l'emendamento del signor Senatore Martinengo è ritirato.

Ora rimane l'emendamento del Senatore Cataldi, il quale, come ha udito il Senato, si riferisce alla prima parte in questo senso cioè che introduce i biglietti da 20 lire e quindi passa a determinare in che misura questi possano essere posti in circolazione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Senatore Di Revel pare che abbia detto la vera ragione per la quale non ci sia bisogno di scendere al taglio di biglietti da 20 lire, cioè che in tempi

ordinarii non ve n'è nessuna necessità, e nei tempi straordinari, si può provvedere con legge.

Il fatto indicato dal signor Relatore, che cioè di otto milioni facoltativi non ne sia che qualche milione in corso, conferma appunto quello che diceva il Senatore Di Revel. Nei tempi ordinari non si sente il bisogno di biglietti di taglio così basso, perchè vi è una moneta la quale mentre ha l'eguale valore del biglietto ha così piccolo volume, che niuno sente la necessità di avere piuttosto un biglietto che la moneta.

Dunque in tempi ordinari non avrebbe che uno scopo di utilità alla Banca, che in verità non è abbastanza giustificato. Invece la cosa ha qualche valore ne' tempi straordinari, sia come mezzo di sostenere almeno temporaneamente la circolazione, sia come provvedimento per assicurare l'opinione pubblica. Ma in tali casi, sulla dimanda della Banca, che certamente la farebbe, il Governo può giudicare se abbia a permettere, ed in quale misura l'emissione del piccolo biglietto di 20 franchi, decidendosi così la cosa piuttosto al momento in cui il bisogno si manifesta, anzichè anticipatamente in via di regola, si ha il vantaggio di poter tener conto delle circostanze e delle condizioni in cui la richiesta venisse fatta.

Mi pare che, riassunta così la questione, possa esprimersi in poche parole.

Ora non è necessario il biglietto da lire 20, e nessuno ne ha il desiderio.

Quando sarà veramente utile al pubblico ed alla Banca, l'amministrazione di questa ed il Governo si accorderanno nel modo che sarà allora più conveniente.

Avviso dunque anch'io che non vi sia necessità di scendere al biglietto di venti lire.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io opinerei per la emissione dei biglietti da 20 lire pel seguente riflesso, oltre tutti quelli messi innanzi dal Senatore Cataldi, perchè cioè il piccolo possidente nel pagare i suoi carichi non potrà approfittare del beneficio di adoperare biglietti, poichè se la sua contribuzione non arriverà a 50 lire egli non potrà profittarne presso le casse pubbliche diritto che compete a tutti gli altri detentori di somme maggiori.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggo l'articolo secondo la redazione del Senatore Cataldi. (Vedi sopra.)

Dovendo mettere ai voti questo emendamento nel quale si è fatta una redazione generale dell'articolo, bisogna avvertire per altro che il voto non si porta che sull'emendamento che è l'introduzione del biglietto da L. 20 in circolazione; cosicchè quando l'emendamento del Senatore Cataldi non venisse approvato, non è pregiudicato per niente il tenore dell'articolo dell'Ufficio Centrale.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Io trovo perfettamente assennate le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro. Dirò di più che per i contadini, per esempio, il biglietto è un vero imbarazzo; quando loro accade di dover ricevere biglietti li prendono con diffidenza, o sono da compatire fino a un certo punto, perchè il biglietto può essere facilmente distrutto e smarrirsi; onde per quei poveri contadini finisce per essere una disgrazia.

Sicchè sia per le ragioni con molta chiarezza svolte dal signor Ministro, sia per le circostanze da me addotte, non essendosi d'altronde dimostrata l'assoluta necessità di questo biglietto da L. 20, spero che il Senato vorrà escludere per ora la proposta del Senatore Cataldi.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cataldi**. Può darsi il caso che contadini od altri possessori di tali biglietti possano amarrarli o altro; ma questa è una disgrazia che non deve impedire una tale circolazione, che è utile sotto molti aspetti.

Insisto quindi nel mio emendamento.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Proponerei che la votazione fosse divisa, cioè che si cominciasse a votare se si vuole ammettere il biglietto da L. 20; e dopo si venga alla seconda parte relativa alla quantità; ed allora ognuno avrà il modo di esprimere la propria opinione, o di rigettare il biglietto da L. 20, o di ammetterlo.

Presidente. Io ho dovuto leggere l'emendamento tal quale stava scritto, ma ho fatto però osservare che l'emendamento constava di due parti, domandandosi ora la divisione, che è di diritto, comincio dal mettere ai voti la prima parte dell'emendamento del Senatore Cataldi consistente in che si aggiunga la enunciativa di biglietti da L. 20. Credo che in questi termini non vi sarà confusione.

Chi approva questa prima parte dell'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

In seguito a questo voto non può più esistere voto sulla seconda parte.

Senatore **Cataldi**. Essa cade da per sé.

Presidente. Le osservazioni dal signor Ministro espresse non si riferivano che ad un dubbio, che sembrava avesse sulle espressioni dell'art. 6, ma esse non erano dirette a combattere la redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Metterò ai voti l'art. 6 in conformità della proposta dell'Ufficio Centrale.

« Art. 6. La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di L. 1000, 500, 200, 100 e 50, e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista e in contanti. »

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore **Cibrario**. Era solo per domandare uno schiarimento; per sapere, cioè, se le somme di questi biglietti nominativi sono le stesse che quelle autorizzate per la emissione dei biglietti al portatore.

Senatore **Farina, Relatore**. No, saranno per qualunque somma, per quelle somme vale a dire che verranno richieste da coloro che vengono a pagare per averli, come si pratica attualmente, epperò sono stati posti dopo perchè non si potessero confondere con i vari biglietti di circolazione.

Presidente. Saranno per somme facoltative.

Senatore **Farina, Relatore**. Appunto.

Presidente. Metto allora ai voti l'articolo 6 che ho testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 7. Le sedi o succursali della Banca possono emettere mandati all'ordine, la proprietà dei quali si trasferisce per mezzo di girata. »

L'Ufficio Centrale avrebbe introdotto una modificazione in questo articolo: alle parole *mandati all'ordine* avrebbe sostituito *biglietti all'ordine*.

Insiste il signor Ministro sopra la sua redazione, oppure accetta quella dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non c'è altra variazione che nel dire *biglietti* invece di *mandati all'ordine*, non ho gran ragione per insistere; mi pare tuttavia che fosse più nell'uso comune il dire *mandati all'ordine*, desidererei perciò che si rimettesse la parola *mandati*.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Forse la parola *tratte* è meglio di tutte.

L'Ufficio Centrale aveva sostituito la parola *biglietti* ai *mandati* per il motivo, che un mandato dà l'idea di un mandante e di un mandatario. Ora quando è sempre la Banca che ordina a se stessa di pagare non c'è questa duplicità di persone, quindi parve che la parola *biglietti* andasse meglio.

Siccome però, se non c'è variazione di persona in questi ricapiti, c'è variazione di località, mi venne un momento la suggerita un'altra frase ancora più precisa, che è quella di *tratte all'ordine*.

Essa mi venne suggerita da un commerciante e mi pare, ripeto, che risponda ancora meglio all'idea che non quella di *mandati* o di *biglietti*.

Biglietto esprime un'idea di pagamento, tra persone che si trovano in diverso luogo, nel mandato ci vuole un mandante ed un mandatario e quando la persona è una sola non pare proprio; *tratta* invece esprime quell'obbligo di pagamento che si fa in un sito per avere esecuzione in un altro.

Per conseguenza mi pare che questa sia la più precisa.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io preferirei.....

Presidente. Permetta che io domandi anzitutto se l'Ufficio è d'accordo su quest'ultima proposta.

Vorrebbe avere la compiacenza il signor Relatore di dirmi se l'Ufficio Centrale assente alla proposta fatta di sostituire la parola *tratte* a quelle di Biglietti all'ordine; oppure se è solamente un'opinione sua individuale.

Senatore Farina, Relatore. È l'Ufficio Centrale che propone questa sostituzione.....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Nel Regno d'Italia sono ancora parecchie legislazioni in fatto di commercio.

Biglietti all'ordine è parola consacrata in alcuni di questi codici, nel Codice sardo e nel napoletano certamente, ma il *biglietto all'ordine* non è *tratta*, perchè è pagabile da colui che lo sottoscrive: ed è questa una delle differenze sostanziali che passano tra una cambiale ad un biglietto all'ordine.

Io dubiterei che questa parola *tratta*, che dicesi dell'uso comune, possa indurre gravi dubbi, quando si voglia giudicare secondo il senso legale.

Senatore Cataldi. L'aggiunta della parola *tratte* in quest'articolo sarebbe chiesta in favore precisamente di coloro che contrattano colla Banca, poichè ogni qualvolta si smarrisce un biglietto all'ordine vi sono mille formalità da compiere per ottenere che la Banca ne operi il rimborso.

Ora se a vece di biglietto all'ordine, la Banca emettesse delle *tratte*, in caso di smarrimento non vi sarebbe che da chiederne una seconda ed una terza occorrendo.

Presidente. Il signor Senatore Cataldi adunque intende che si dica *tratte e biglietti all'ordine*.

Senatore Cataldi. Precisamente; perchè se la Banca dà forma di *tratta* a questi titoli, in caso di smarrimento è più facile lo ottenerne il rimborso, che se invece sono biglietti all'ordine, si richiedono molte formalità, e talvolta anche una cauzione o un deposito.

Presidente. Fin ora si trattava di sostituire la parola *tratte* alle parole *biglietti all'ordine*, ma ora invece, secondo la proposta del Senatore Cataldi si tratterebbe di lasciare questa e di aggiungervi quella di *tratte*. Interrogo l'Ufficio Centrale se accetta questa aggiunta.

Senatore Farina. Veramente l'Ufficio Centrale è entrato in qualche dubbio.

Mi si fa osservare non senza fondamento che la parola *tratta* ha gli stessi inconvenienti della parola *mandato*, poichè esige un traente ed un trattario; mentre essendo sempre la Banca che trae e che la deve pagare, questa frase non viene a rispondere all'idea legale di un debitore solo.

Però l'onorevole Senatore Cataldi fa osservare che in pratica questo porta una diversità per l'andamento adottato attualmente dalla Banca.

In questo stato di cose, io non saprei.....

Presidente. Allora interrogherò il Senato se in-

tende appoggiare la proposta Cataldi, e quindi se appoggiata, porrò ai voti separatamente le due espressioni, così, chi è persuaso che basti *biglietti all'ordine* voterà per questa espressione e non per *tratta* e chi vorrà tutte e due le espressioni, voterà per tutte e due.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io credo che meno innoviamo di linguaggio e meglio facciamo. Atteniamoci allo statuto del 1859. In esso ci è anche biglietti all'ordine; e se il mio dubbio ha potuto generare tutte queste esigenze diverse io mi affretto a dichiarare che accetto che piuttosto si dica *biglietti all'ordine*; se non altro è una voce comune che tutti intenderanno. Sarebbe forse la prima volta che sarebbe introdotta la parola *tratta* in un articolo di legge, ora le voci nuove possono facilmente generare degli equivoci.

Presidente. Prego il signor Ministro di osservare che il sig. Senatore Cataldi lascierebbe *biglietti all'ordine* e vi aggiungerebbe *tratte*.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io pregherei il Senato di non aggiungere codesta parola.

Senatore Cataldi. La *tratta* verrebbe fatta da una sede ad un'altra ed a favore della persona che depositò il danaro; del resto mi rimetto a quanto ho già osservato.

Senatore Farina, Relatore. Quando la Banca ordina sia alla sede medesima dalla quale lascia l'ordinativo, sia ad un'altra od ad una sua succursale di pagare, non vi è altro che un mandato.

Ora nello stato attuale della Banca all'articolo 21 è detto che:

« Per facilità e sicurezza di circolazione nei limiti delle operazioni autorizzate dai presenti statuti, ciascuna sede e succursale della Banca potrà emettere, secondo le forme da approvarsi dal Ministro delle Finanze, *biglietti a ordine* la cui proprietà non potrà essere trapassata che per mezzo di girata. »

Se questo oggi basta alla Banca, ripetendo questo nell'articolo che noi discutiamo, pare che la Banca possa essere soddisfatta.

Senatore Giovanola. A me pare che la facoltà di emettere biglietti nominativi trasmessibili per via di girata, sia già compresa nell'articolo che abbiamo votato. L'articolo 7 non avrebbe altro scopo che di dare facoltà alla Banca di emettere cambiali, cioè titoli pagabili da un paese ad un altro; e credo quindi che sarebbe molto più semplice usare la parola *cambiale*.

Senatore Audiffredi. Mi permetto di fare osservare che i biglietti all'ordine hanno la proprietà stessa delle cambiali (*Rumori*): almeno è quanto mi fu detto.

Presidente. La parola è al Senatore Farina, Relatore.

Senatore Farina, Relatore. Le osservazioni fatte dal signor Ministro e quelle del Senatore Scialoja sono giustissime.

Dal momento che queste *tratte* si fanno anche at-

tualmente, sebbene nello statuto antico non vi sia espresso altro che i biglietti all'ordine, è evidente che questa frase esprime a sufficienza le operazioni che si fanno anche attualmente.

Dopo queste spiegazioni ritiro l'appoggio che avevo dato alla parola *tratta*, perchè è realmente superflua, mentre la parola biglietti all'ordine rappresenta sempre lo stesso debitore, invece che la tratta ammette un traente ed un trattario per conseguenza non potrebbe aver luogo per la Banca la quale è la sola debitrice della somma e non cambia che il luogo del pagamento cioè invece di pagare a Torino pagherà a Genova e così via via.

Senatore Cataldi. Io concedo che nell'art. 21 dello statuto della Banca nazionale si parla semplicemente dei biglietti a ordine, ma era appunto per togliere gli inconvenienti che nascono dall'emettere siffatti biglietti a ordine, che io aveva proposto di adottare altresì la parola *tratte*, perchè, ripeto, quando queste si smarriscano ne vengono rilasciati con tutta facilità uno o più duplicati.

La mia proposta tende a favorire coloro che trattano colla Banca, togliendoli da un imbarazzo, nei casi di smarrimento, come già ho osservato; oltre di che è ben diversa la qualità giuridica degli anzidetti titoli.

Presidente. Il Senatore Cataldi adunque persiste nella fatta proposta, di aggiungere, cioè, alle parole i *biglietti all'ordine*, la parola *tratte*. Il Senatore Giovanola che aveva proposta la parola *cambiali* la mantiene?

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Giovanola ha la parola.

Senatore Giovanola. Quantunque io abbia motivo di ritenere, che nel linguaggio commerciale, si usi la parola *cambiale* per indicare le *tratte*, che una stessa ditta può fare ad un'altra sua casa posta in diversa piazza, tuttavia la mia proposta essendo di poca importanza, la ritiro.

Presidente. Rimane la proposta del Senatore Cataldi.

Interrogo il Senato se appoggia la proposta del Senatore Cataldi, che consiste nell'aggiungere la parola *tratte* dopo quelle di *biglietti all'ordine*.

Chi intende di appoggiarla, sorga.

(Appoggiata.)

Se non si domanda la parola la pongo ai voti.

Senatore Cotta. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cotta ha la parola.

Senatore Cotta. Io farò osservare al mio amico Senatore Cataldi, che la parola *tratte* non mi pare qui per nulla appropriata; mentre essa suppone un traente ed un trattario, quella invece che si presenta più acconcia si è *biglietto all'ordine*, perchè è sempre la Banca che paga nelle diverse sedi; e difatti un biglietto all'ordine può essere pagato tanto localmente, che a un dato domicilio; tale è il valore, il senso che la legge

dà a questa locuzione di *biglietti all'ordine*, la quale rende così il vero significato del titolo che dalla Banca si rilascia.

Se vi sono inconvenienti, in caso di smarrimento, questi potrebbero dar motivo in qualche modo a studiare il mezzo di rimediarsi: basterà a quest'effetto che la Banca sia accertata che non pagherà a due, ma a quel solo che presenterà il titolo con girata regolare a suo favore.

L'introduzione della parola *tratte* nella legge non cangierà la natura degli assegni che rilascerà la Banca, essi saranno sempre biglietti all'ordine.

Il Senatore Cataldi dice che in caso di smarrimento può farsene spedire una seconda: bene, ma chi impedisce che si rilasci un duplicato del biglietto all'ordine a quello cui fu rilasciato l'assegno? non si tratta che di provvedere a tale emergenza.

La Banca ha delle corrispondenze giornaliere colle sedi e succursali, come un negoziante colle sue pratiche, e dalle sue relazioni può facilmente sapere se il biglietto preteso smarrito siasi presentato o no, e rilasciando un duplicato non si espone a verun rischio, quando questo sia rimesso al primo titolare che regolarmente lo rappresenta.

L'assegno essendo sempre nominativo, la Banca potrà conoscere se chi si presenta a riscuoterlo sia veramente quello a cui favore è stato passato dall'ultimo giratario, onde nulla osta che anche riguardo ai biglietti si possano rilasciare duplicati, quando si faccia speciale cenno nei regolamenti dei mezzi di assicurarsi, che quando la Banca paga può esser certa che tutte le girate sono regolari.

Ma se la Banca può assicurarsi che paga realmente a colui che ha la girata a suo favore, il biglietto ad ordine non può aver minor valore che la *tratta*.

Se alle parole *biglietto all'ordine* noi sostituiamo *tratta*, ne verrà che ove si domandi la seconda, la Banca avrà sempre diritto a far constatare che colui che ne fa la richiesta sia realmente il proprietario, sicchè non potrebbe esservi inconveniente a dare un duplicato dei biglietti a ordine.

Dando il duplicato, quando la Banca si assicura che realmente quegli che lo dimanda ha la girata regolare in suo favore, è tutto finito, giacchè in questo caso non si espone a pagare due volte, perchè, pagato l'originale, perde ogni diritto il duplicato e viceversa.

Io credo che mettere qui la parola *tratta* è tutt'altro che inopportuno e irregolare, e che non rende il vero significato dell'assegno che si emette dalla Banca.

Senatore Scialoja. Alle osservazioni fatte credo aggiungere un'altra gravissima.

L'articolo 7 è così concepito:

« Le sedi o succursali della Banca possono emettere biglietti all'ordine, la proprietà dei quali si trasferisce per mezzo di girata. »

Dicendo semplicemente *biglietti all'ordine*, s'intende che è un recapito che deve essere pagato da colui che

lo rilascia, ma se si dice *tratta*, che insomma significherebbe lo stesso che cambiale, perchè nelle nostre leggi non vi hanno che biglietti all'ordine e cambiali, e queste ultime si traggono, noi verremmo a conferire alla Banca la facoltà di emettere cambiali, val quanto dire di trarne sopra terze persone, sopra persone estranee alla società; facoltà pericolosissima, che noi certamente non vogliamo e non dobbiamo mai accordare alla Banca.

Quindi l'introduzione della parola *tratta* avrebbe non solamente l'importanza che le diede il Senatore Cataldi, ma un'importanza assai maggiore, e noi dobbiamo assolutamente respingerla, come respingereino la parola *cambiali*.

Insomma dev'essere assolutamente vietato alla Banca di trarre sopra terze persone. Ma quando dai recapiti commerciali, di cui si parla, escludono quelli che si traggono, cioè, le cambiali, non vi ha altro recapito riconosciuto dalla legge che il biglietto all'ordine.

Presidente. Persiste il Senatore Cataldi?

Senatore Cataldi. Nel fare tale proposta l'unica mia intenzione era quella di ovviare ad un inconveniente, giacchè so che questo si verifica; dal momento però che il Ministro, l'Ufficio Centrale, ed altri Senatori che presero la parola, credono non sia da adottarsi, io la ritiro.

Presidente. La proposta è ritirata.

Rileggerò l'art. 7 per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Senatore Farina, Relatore. È corso un errore di stampa. Là dove dice: le sedi o succursali, deve dirsi le sedi e succursali.

Presidente. Sarebbe meglio dire: le sedi e le succursali.

Senatore Farina, Relatore. Sì, è meglio.

Presidente. Rileggerò l'articolo 7 colla correzione di cui si fece testè cenno.

« Art. 7. Le sedi e le succursali della Banca possono emettere biglietti all'ordine, la proprietà dei quali si trasferisce per mezzo di girata. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 8. La somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta e dei mandati all'ordine, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa. In ogni caso non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in biglietti o mandati all'ordine non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica. »

» Fa parte del fondo metallico disponibile il valore delle paste d'oro e d'argento tariffate e destinate dalla Banca per l'esercizio delle zecche. »

Senatore Farina, Relatore. Qui bisognerà sopprimere le parole *mandati all'ordine*, perchè quello che rappresenta la circolazione della Banca, non sono i mandati all'ordine, ma una cosa affatto differente.

La circolazione deve stare in proporzione dei biglietti in circolazione, quindi di quelli che abbiamo compreso nell'art. 6 di lire 1000, 500, 200, 100, 50, e non si

estende a quelle altre operazioni che fa la Banca, quando la medesima intende di dare un mandato per pagare una somma identica a quella che le fu versata sopra altra sede del suo stabilimento. Conseguentemente le parole *mandati all'ordine* vanno soppresse.

Dapprima nel progetto del Ministero, all'articolo 6, era detto *mandati ad ordine*, e se ne faceva una specie di duplicazione coi biglietti al portatore, determinando i valori d'entrambi in L. 1000, 500, 200, 100 e 50, ma ora che abbiamo detto semplicemente biglietti al portatore di L. 1000, 500, 200, 100 e 50, basta dire la somma de' biglietti in circolazione di cui all'articolo 6, per togliere ogni equivoco, per accennare che non si vogliono comprendere i biglietti all'ordine.

Presidente. Pregherei l'Ufficio Centrale di voler determinare la formula dell'articolo.

Senatore Farina, Relatore. Per semplificare ancora maggiormente la cosa è meglio limitarsi a sopprimere le parole *e dei mandati all'ordine*, e lasciare il resto come sta.

Presidente. Il Ministro non ha difficoltà?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È una conseguenza della prima modificazione.

Presidente. Rileggerò l'articolo secondo la proposta soppressiva delle parole *dei mandati all'ordine* fatta dall'Ufficio Centrale (*V. sopra*).

Senatore Di Revel. Ma io dubito che si corra rischio di prendere una risoluzione diversa da quella che si intende voler adottare. Finora la norma seguita dalla Banca per determinare la sua circolazione è espressa in termini identici a quelli che sono portati in questo articolo, cioè, che la somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta, e dei biglietti all'ordine, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa.

Dunque ci manca qui evidentemente una porzione di debito della Banca, che non entra a far numero nella massa dei biglietti in circolazione.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Lasci che l'oratore finisca.

Senatore Di Revel. Ho terminato. Adottando la proposta dell'Ufficio Centrale verrebbe a mancare quel debito della Banca in biglietti all'ordine che non può certamente dirsi compreso in quello dei biglietti in circolazione.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Faccio osservare all'onorevole preopinante che precisamente l'ammontare dei biglietti in circolazione, compresi quelli dei conti correnti, non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile ed è precisamente quello che diciamo qui.

Senatore Di Revel. E l'ammontare dei biglietti all'ordine....

Senatore Farina, Relatore. I biglietti nominativi stanno sotto la frase generica di biglietti all'ordine.

Senatore Di Revel. No, no.

Senatore Farina, Relatore. Dunque constatiamo un

fatto. Adesso la circolazione è limitata semplicemente in riguardo ai biglietti in circolazione, cioè ai biglietti non nominativi ed all'ordine, ma ai biglietti al portatore.

Senatore **Di Revel**. Secondo il progetto?

Senatore **Farina, Relatore**. No, secondo il progetto e secondo lo statuto della Banca in vigore.

Senatore **Di Revel**. Ma mi parrebbe....

Senatore **Farina, Relatore**. È qui stampata. Lo statuto del 1859 all'art. 20, alinea 2, dice:

« L'ammontare dei biglietti in circolazione cumulo con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile in specie metalliche esistenti materialmente in cassa. »

Questi altri biglietti nominativi ed all'ordine non circolano liberamente, ma per circolare hanno bisogno della girata, altronde quando si emettono da una parte si riceve la somma dall'altra si mette fuori questo biglietto, ma siccome sono sempre a brevissima data, non entrano nel calcolo generale, perchè vengono immediatamente riscossi alla sede sulla quale sono destinati. Questo è il testo dello statuto del 1859.

Presidente. Il Senatore Di Revel si tiene per appagato?

Senatore **Di Revel**. Ritiro la mia osservazione.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. In principio io non sono per la limitazione posta dall'art. 8; ma le mie idee son sicure che sarebbero respinte a voce unanime dall'Ufficio Centrale, forse dal Ministero e dalla maggioranza del Senato, epperò mi astengo dall'espone.

Solamente farò noto un fatto, cioè che il 12 novembre 1863 la Banca di Francia, che è una Banca regolata a monopolio e ristrettivamente, aveva dei biglietti in circolazione 807,699,725 franchi, di conti correnti restituibili a richiesta in 219,050,057 franchi. In tutto un debito di 1,026,749,782.

Per far fronte (estraggo queste notizie da un libro da poco pubblicato) a questi impegni essa aveva un incasso metallico pari al quinto della somma suddetta.

Vendendo tutta la rendita in cui ha immobilizzato la massima parte de' suoi fondi si sarebbe potuto procurare un capitale di 151,205,870 franchi, val quanto dire un capitale che sarebbe stato come uno a sette alla sua circolazione in biglietti unita alla somma dei conti correnti ed altri suoi debiti esigibili.

Dunque la Banca di Francia, o meglio la legge che la regola, e la consuetudine, consentono che essa abbia in circolazione od in altri debiti esigibili cinque volte di più dell'incasso metallico, e sette volte di più del capitale.

Io non aggiungo altro, intorno a questo punto.

Ma passando all'osservazione speciale fatta dall'onorevole Relatore, dico che stando all'articolo com'è compilato non può trarre dagli statuti precedenti argomento alcuno per sostenere la sua tesi.

Difatti nell'articolo 8, che ora è in discussione vi ha

due limitazioni, che io non ammetto, ma che però vi sono: l'una, che la circolazione, il giro de' debiti esigibili della Banca, non possa superare tre volte il fondo metallico esistente in cassa; l'altra, che in ogni caso non possa essere maggiore del quintuplo del capitale.

Quale è lo scopo di quest'aggiunta, che non è nei precedenti statuti?

È questo; che il capitale della Banca, si è considerato come un fondo che in ultima analisi debba garantire tutte le sue operazioni: si vuole dunque che questa garanzia corrisponda ai debiti o come dicono alle *passività* della Banca, come uno a cinque. Non comprendendo i biglietti ad ordine nell'articolo medesimo, i debiti della Banca potrebbero essere maggiori di 5 volte il capitale, e quindi la limitazione sarebbe inutile.

Coloro dunque che credono che queste due limitazioni abbiano a stare nell'articolo, non possono a meno di aggiungere ai semplici biglietti in circolazione, che nel linguaggio comune sono i soli biglietti al portatore, anche i biglietti ad ordine.

Mi si ripeterà che quando la Banca sottoscrive un biglietto all'ordine, cioè quando con un biglietto all'ordine si dichiara debitrice di Tizio o di Caio, ordinariamente essa ha ricevuto già il corrispondente valore in denaro.

È vero ciò; ma è vero altresì che quel denaro è stato versato nelle casse della Banca medesima, e perciò è entrato a far parte di quel fondo metallico, che moltiplicato per tre deve misurare il debito della Banca. Ond'è che se da una parte voi contate quel denaro come parte della riserva metallica, dovete parimenti contare dall'altra....

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**.... il debito contratto. Io non pertanto me ne rimetto al Senato, ripetendo, che quanto a me reputo queste limitazioni praticamente inutili e non razionali, ma poichè si vogliono e si giudicano utili per vedute di prudenza, io reputo che non si debbano nel tempo medesimo volere in astratto e renderle inefficaci in concreto.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina, Relatore**. Io non posso accettare le osservazioni dell'onorevole preopinante.

Anzitutto egli, a mio credere, ha fatto una confusione fra due cose affatto diverse. Difatti che relazione vi ha fra chi va a pagare una somma alla Banca per avere un assegno di essa sopra un'altra sede, col fondo metallico?

Chi va a prendere un assegno può portare 50 mila franchi in biglietti, come in numerario.

Senatore **Scialoja**. Ma è di tanto scemata la circolazione.

Senatore **Farina, Relatore**. Scusi, non è scemata la proporzione del fondo metallico, e non sussiste dunque più quel pericolo da lei accennato.

Del resto l'onorevole preopinante è caduto in errore in altro punto ed è che non esiste nella Banca attuale una delle due limitazioni che stanno nell'articolo proposto dal Governo ed accettato dall'Ufficio Centrale: il limite della circolazione fiduciaria che non può eccedere il triplo del numerario in cassa esiste, e non si può dire che precedentemente non esistesse.

Qual è quella che non esiste? È quella relativa al quintuplo del capitale sociale.

Ora il capitale sociale non cambia, sia che vi abbia richiesta di un pagamento di un assegno sopra un'altra sede, sia che non sia stato richiesto; dunque non vi è fra questi affari quella relazione che l'onorevole preopinante ha preteso di stabilire; vi è mi pare una confusione d'idee e nulla più...

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Del resto che in Francia siensi piuttosto interpretate le leggi in un modo o in un altro, io non vedo la necessità che noi dobbiamo conformarci a quello che si fa colà.

Disgraziatamente noi in fatto di credito siamo, meno qualche paese come sarebbe la Toscana e le antiche provincie nelle quali hanno già un certo sviluppo le istituzioni di credito, ed anche il Banco nella città di Napoli, nel rimanente dello Stato, in generale noi siamo molto più indietro; diffatti la circolazione della nostra Banca, comprese tutte due le Banche, non arriva che a 104 milioni, mentre in Francia sorpassa gli 800. Si prenda questo in proporzione della popolazione e si vedrà che immensa diversità vi è fra la diffusione della circolazione fiduciaria fra noi, e quella della Francia.

Noi dunque non abbiamo da temere gli inconvenienti che si possono temere in Francia da questa limitazione.

Ritenuto dunque che quanto alla limitazione di non eccedere il triplo della riserva metallica esiste già fra noi, che il nostro paese essendo poco abituato alle combinazioni del credito non esige maggiori cautele di quelle che si esigono in paesi assai più di noi avanzati nella circolazione fiduciaria; ritenuto infine che non vi è nessuna relazione fra la circolazione propriamente detta della Banca, ed i mandati all'ordine, che la stessa emette perchè sieno pagati da una sede sull'altra, per tutto questo dico, non vedo nessuna difficoltà a lasciar stare l'articolo come è senza farvi l'aggiunta che sostiene l'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori Senatori!

Non ostante la fitta nebbia da cui crede cinta la mia testa l'onorevole Relatore, io credo rammentarmi che le frazioni possono mutare così variando il numeratore come variando il denominatore.

Ora che cosa sono mai queste due relazioni tra il fondo metallico di riserva e la circolazione di una Banca, tra il capitale e la circolazione medesima, se non che due frazioni che si esprimono la prima con la divisione di uno per tre, la seconda con la divisione di uno per cinque?

L'articolo dunque vuole che il rapporto tra i debiti della Banca esigibili a richiesta, a vista o al portatore ed il capitale sia espresso al *maximum* dalla frazione $\frac{1}{5}$ nella quale uno rappresenti il capitale e cinque i debiti. Quando l'onorevole Relatore crede che la somma dei debiti possa indifferentemente mutare, perchè il capitale non varia, egli reputa che se nella frazione $\frac{1}{5}$ il denominatore da cinque diventa sei, la frazione non varii, solo perchè il numeratore rimane il medesimo.

Forse sarà effetto della confusione della mia testa, ma l'aritmetica mi sembra che insegni il contrario.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. In tutte le legislazioni del mondo quando si parla di *circolazioni*, si parla dei così detti biglietti di Banca e quando si parla di biglietti all'ordine non vi son compresi nè le cambiali, nè i biglietti all'ordine, che per circolare hanno bisogno della girata. Dopo ciò non ho più nulla a dire.

Presidente. Le considerazioni esposte dall'onorevole Scialoja non concludono ad una proposta; quindi rileggerò senz'altro l'articolo 8.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Dirò poche parole per mettere in chiaro un'idea la quale mi pare che non sia stata ancora compresa dall'onorevole Relatore.

Questo articolo quale scopo ha? Ha lo scopo di mantenere un certo limite massimo di proporzione tra i debiti della Banca ed i fondi coi quali essa li può garantire.

L'articolo ha adottato due mezzi. Vuole che ci sia una proporzione tra il fondo di riserva metallica ed il debito della Banca. Vuole che vi sia inoltre una proporzione tra il capitale stesso della Banca e il di lei debito.

Per mettere più in chiaro l'idea espressa dall'onorevole Scialoja, è necessario fare un esempio. Il capitale della Banca sarà di 40 milioni: lascio la proporzione tra il fondo metallico e la carta circolante per ora, e mi occupo unicamente della questione, della relazione che vi deve essere da 4 a 5 tra il capitale della Banca e le carte di debito.

Il capitale della Banca sarà di 40 milioni: dunque la carta circolante non può eccedere i 200 milioni, perchè non può essere che cinque volte maggiore del capitale.

Supponiamo il caso che computandosi soltanto la carta circolante *al portatore* si sia giunti al punto che l'emissione sia di 200 milioni. Se la Banca ha 5 o 6 altri milioni di biglietti all'ordine in giro che costituiscono un vero suo debito, è evidente che la Banca avrà 206 milioni di debito a fronte del capitale di 40 milioni, e che essa non sarà più nei termini della legge, la quale vuole che il debito della Banca non possa mai essere maggiore di 5 volte il suo capitale.

Ecco d'onde deriva, secondo me, la necessità di computare nei debiti della Banca non solo la carta circolante, che rappresenta la moneta metallica, ma anche quella carta che si chiama *biglietto all'ordine*.

Questa necessità forse si può evitare quando si tratti unicamente del rapporto tra la riserva metallica e la carta circolante; perché, se da una parte aumenta il debito per l'emissione del biglietto all'ordine, dall'altra parte aumenta anche la riserva metallica in proporzione eguale, la dipendenza del denaro versato da colui al cui favore il biglietto fu rilasciato. Vi può bensì essere per pochi giorni uno sbilancio; ma come diceva il signor Relatore, se la Banca rilascia in Torino un biglietto all'ordine oggi a pagarsi fra 8 o 10 giorni a Bologna, per esempio, vi potrà in questi otto o dieci giorni essere qualche differenza; ma da qui a otto o dieci giorni il biglietto all'ordine sarà pagato a Bologna, e quindi la riserva sarà colà diminuita di tanto di quanto era stata accresciuta a Torino per causa del deposito fatto da colui che ottenne il biglietto all'ordine.

Ma in relazione al capitale ciò non ha luogo per questa ragione, che nel primo caso la riserva è oscillante come è oscillante anche la somma dei pagherò: nel mentre che nel secondo caso il capitale è un termine fisso, e invece dall'altra parte avete il debito che è un termine oscillante; ond'è che non v'ha possibilità di compensazione.

Ecco d'onde nasce la necessità di computare nei debiti della Banca non solo i biglietti al portatore, ma anche quelli all'ordine, allorchando si tratti di stabilire la proporzione col capitale. Ripeto che se ciò non si fa, può avvenire il caso in cui la Banca abbia una massa di debito che sia realmente maggiore di cinque volte il capitale della Banca stessa.

Da ciò conchiudo essere indispensabile il mantenere nell'articolo 8 le parole *mandati all'ordine*, o dirò meglio *biglietti all'ordine*.

Presidente. Ne fa proposta, signor Senatore?

Senatore Cadorna. La mia proposta non consiste in altro se non che nel mantenere le parole che si trovano nell'articolo; essendochè io ho ragionato in opposizione alla proposta di soppressione delle parole *mandati all'ordine*, sostituendosi le parole *biglietti all'ordine*.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Qui ci è una petizione di principio: o si vuole determinare l'estensione della circolazione della Banca, che è quello che si è fatto fin qui da noi e che si fa in Francia ed in tutti i paesi del mondo; o si vuole determinare l'estensione delle operazioni che può fare la Banca.

Non si può adunque confondere la circolazione dei biglietti abituali della Banca colle altre operazioni che fa la medesima per assegni che dà, contro una somma equivalente che le viene pagata per assegni sopra un'altra sua sede.

Il titolo che è da pagarsi sopra un'altra sede non è un titolo che rimanga abitualmente nella circolazione; esso ha bisogno per restarvi della girata, e quindi nessuno statuto lo ha compreso nei termini di ciò che si dice circolazione della Banca.

Non sono che i biglietti così detti di Banca che si intendono nei termini di circolazione, ed è questi che la legge generalmente ha voluto circoscrivere: ciò è quanto esisteva nell'antico statuto di cui ho avuto l'onore di dare lettura, e che esiste negli statuti del Belgio, della Francia, dell'Inghilterra e di tutte le altre Banche...

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore.... è la limitazione che ha la nostra Banca attuale, che hanno le Banche degli altri paesi. Se vogliono poi aggiungere delle limitazioni maggiori, allora non siamo più nei termini in cui io discutevo, ma siamo nei termini di una limitazione maggiore.

Il Senato deciderà come crede, ma mi pare che entrando precisamente nelle osservazioni dell'onorevole Scialoja sia già molto che ci sia un limite di tre volte il numerario esistente presso la Banca per la circolazione, senza pretendere che in questo limite debbano essere incluse anche le altre operazioni che non si comprendono sotto il nome di operazioni proprie di Banche di circolazione.

Ripeto per conseguenza che la soppressione va fatta perchè si tratta di cosa interamente diversa dall'altra, e quando si parla di circolazione di biglietti non si parla di circolazione di assegni, ma bensì di vera circolazione di veri biglietti di Banca.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha domandato di parlare, ma ha già parlato due volte, non posso più ammettere che parli.

Voci. Parli parli!

Presidente. Il regolamento stabilisce che non si può parlare più di due volte sopra una questione; debbo interrogare il Senato per sapere se vuole che gli sia conservata la parola....

Senatore Scialoja. Dichiaro che per rispetto al regolamento non accetterei la parola; e perciò ringrazio il Senato del suo buon volere.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Mi proverò di chiarire un'idea intorno alla quale mi pare che sia sorta qualche confusione.

L'articolo 6 proposto dal signor Ministro diceva:

« La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore e mandati ad ordine pagabili a vista in contanti. »

Cosa sono questi biglietti e questi mandati ad ordine?

Essi sono di lire 1000, di lire 500, di lire 200 di lire 100 e di lire 50.

Nell'articolo 8 poi si dice:

« In ogni caso non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in

biglietti o mandati all'ordine non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica.»

I biglietti, i mandati all'ordine ivi accennati, sono quelli stessi di cui all'articolo 6.

Ora io domando se noi abbiamo tolto le parole *mandati ad ordine* all'art. 6, come lo lasceremo all'art. 8 quando il significato è lo stesso?

La proposizione del signor Ministro accettata dall'Ufficio Centrale si è che la circolazione non possa eccedere il quintuplo del capitale sociale versato salvo che la eccedenza dei biglietti in circolazione sia rappresentata da una maggiore riserva metallica.

Se i signori proponenti sono d'avviso di cambiare questa proporzione, e così cambiare le basi sopra cui poggiano tutte le Banche d'Europa, facciano come credono.

Senatore Duchoqué. Ho chiesto di parlare per chiarire un punto che parmi molto importante.

Le prime parole dalle quali mosse l'onorevole Relatore per concludere alla proposta soppressione di un inciso dell'articolo 8, e le ultime parole colle quali ora finiva l'altro membro dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Senatore Galvagno, porterebbero a questo che la soppressione non sia altro che la conseguenza naturale dell'emendamento fatto nell'articolo 6 già votato.

Ora questo a me non sembra punto vero. Mi pare anzi che sotto apparenza di una semplice mutazione di forma noi, seguendo la proposta, verremmo a votare una mutazione sostanziale, ed oltracciò indipendente affatto dall'emendamento introdotto nell'art. 6.

In questo articolo 8 che ora esaminiamo, quale vi era proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, si parlava e di biglietti di circolazione e di mandati all'ordine, perchè nell'art. 6 si parlava e di biglietti di circolazione e, secondo la proposta ministeriale, di mandati all'ordine....

Senatore Galvagno. O di mandati all'ordine....

Senatore Duchoqué.... Sia pure, o di mandati all'ordine.

Nell'art. 6 le parole *mandati all'ordine* furono mutate, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, nelle altre *biglietti all'ordine o nominativi*, perchè credute più esatte. Ma ora da tutta la discussione che ha avuto luogo, si rileva che l'Ufficio Centrale volendo far scomparire dall'art. 8 i biglietti all'ordine, intende che oltre ai conti correnti entrino in calcolo di proporzione colla riserva metallica i soli biglietti di circolazione; chè nella discussione biglietti di circolazione e biglietti al portatore ho udito adoprare in un medesimo senso.

Parmi adunque che debba bene constatarsi se l'Ufficio Centrale propone al Senato di votare sopra una mutazione di forma consequenziale all'emendamento fatto all'art. 6, come suonerebbero le parole dei due membri dell'Ufficio, onorevole Relatore Farina ed onorevole Senatore Galvagno, parole che mi hanno eccitato a prender parte alla presente discussione, ovvero se, come sostanzialmente risulterebbe dal resto della

discussione, e come anche, secondo me, porta il senso vero della proposta mutazione, questa non implichi essenzialmente una nuova disposizione molto importante e grandemente diversa da quanto portava la proposta del Governo accordata fin qui dall'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, *Relatore*. Non so se riuscirò a spiegarmi abbastanza chiaramente. Nell'art. 6 del progetto nel Ministero vi era la frase cumulata di biglietti al portatore e mandati all'ordine, e poi si diceva che tutti questi sono di 1000, 500, 200, 100 e 50, cioè erano i biglietti di Banca che stanno in circolazione.

Riferendosi poi a questa espressione dell'art. 6, cosa diceva l'art. 7? Rinnovava la duplicazione che aveva messa nell'art. 6.

L'Ufficio Centrale ha fatto in quest'articolo che è già stato votato, scomparire la duplicazione, perchè ha ritenuto che colle frasi *biglietti all'ordine di somme fisse e mandati all'ordine* pure per somme fisse si volesse esprimere la stessa cosa, mentre invece nell'art. 6 si parla di *biglietti nominativi trasmessibili per via di girata*, il che è ben diverso. Ora questi ultimi costituiscono una specie di duplicazione con quelli di cui si parla anche nell'art. 8 modificato dall'Ufficio Centrale; ma nell'art. 6 è data facoltà di emetterli alla Banca, nell'art. 7 poi si spiega che li possono emettere tanto le sedi come le succursali. Ora questi biglietti all'ordine di cui si parla qui costituiscono, come diciamo, quello che chiamiamo assegni e che l'onorevole Senatore Cattaldi desiderava che si chiamassero tratte; costituiscono quella operazione che è rappresentata dall'assegno che fa un ufficio della Banca sopra un altro ufficio della stessa, posto in altro paese.

Questi assegni, siccome non si danno se non dopo sborso di una somma e generalmente si danno a vista, ed a brevissimo termine, non costituiscono la *circolazione* della Banca, perchè quando si dice Banca di circolazione in generale si intende Banca che emette biglietti che stanno in circolazione senza bisogno di girata. Ma sono effetti commerciali, specie di cambiali, come fino ad un certo punto aveva ragione di chiamarli l'onorevole Senatore Giovanola, ma non biglietti che fanno lo stesso ufficio di circolazione che fa il numerario cioè le specie metalliche.

Dunque generalmente nello statuto delle Banche una cosa non ha relazione coll'altra; se adesso invece si vuole mettere queste relazioni, io faccio osservare che noi restringiamo anche i limiti delle operazioni di quella Banca che opportunamente il Senatore Scialoja chiamava una delle più ristrette, quella cioè di Francia; che veniamo a stabilire un limite maggiore che convenga alle operazioni del nostro istituto di credito e che questo limite non è sufficiente per assicurarsi che la Banca non faccia operazioni che possano compromettere la sua esistenza.

Senatore Duchoqué. Io non entro ora nella questione di fondo; ma insisto fortemente nel constatare che nell'articolo 6 alle parole *mandati all'ordine* sono

state sostituite le altre *biglietti all'ordine*. Il mutamento che si disse di proporre all'articolo 8 fu annunziato tale che avesse a stare in relazione ed in conseguenza di quello che già era stato votato all'articolo 6. Ciò posto non avremmo a fare altro che mutare nell'articolo 8 come fu fatto nell'articolo 6 la parola *mandati* nell'altra *biglietti*.

Ma siccome invece si propone di sopprimere le parole *mandati all'ordine*, senza sostituirvi altro, io tengo a constatare che non si propone realmente una mutazione consequenziale a quella dell'articolo 6, ma che l'Ufficio Centrale muta profondamente la sua proposta, e dai termini di rapporto col fondo metallico in cassa, o rispettivamente col fondo sociale versato sottrae affatto uno di essi termini, quello dei *biglietti all'ordine* o *nominativi* che siasi detto.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Incominciamo dallo stabilire che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Duchoquè non riguardano che le relazioni tra il capitale della Banca ed il debito della medesima.

Ciò posto vediamo quale sia il soggetto della questione.

L'Ufficio Centrale non propone di surrogare alla parola *mandati* la parola *biglietti*, ma propone di cancellare dall'articolo 8 le parole tanto di *mandati all'ordine* come di *biglietti all'ordine*; ecco il soggetto della questione, cioè non vuole che questi recapiti siano computati fra i debiti della Banca per vedere se questi eccedano il quintuplo del capitale.

Posto così in chiaro il soggetto della questione, mi permetta il Senato che gli faccia presente che negli articoli 6 e 7 si parla di due diversi recapiti.

Senatore Farina, Relatore. No, no.

Senatore Cadorna, Domando perdono se dico di sì. Nei due articoli si parla di due differenti recapiti.

Nell'articolo sesto si parla del recapito che consiste nel *biglietto al portatore*, il così detto biglietto di Banca; nel 7 si parla di un'altra specie di recapito il quale può essere emesso dalle sedi e succursali non al portatore, ma *all'ordine*.

Vi possono adunque essere in circolazione due sorta di recapiti ai termini di questi due articoli, cioè i *biglietti al portatore* ed i *biglietti all'ordine*.

Ora si domanda: per giudicare se vi sia la relazione del quintuplo (come da cinque ad uno) tra i debiti della Banca, ed il capitale della Banca, questi recapiti debbono essere considerati e contemplati tutti e due nel debito della Banca, o si deve tener conto di uno solo d'essi, cioè dei *biglietti al portatore*?

Ecco la questione. L'Ufficio Centrale proponendo la cancellazione della parola *biglietti all'ordine* fa sì che non si debba contemplare che un solo di quei debiti, poichè esclude dal computo i *biglietti all'ordine*.

Noi sosteniamo che la legge avendo voluto mantenere una costante relazione aritmetica fra il debito totale

della Banca ed il capitale della medesima, in questo debito conviene comprendere tutto ciò che è debito, epperò ambedue quei recapiti dei quali parlano gli articoli 6 e 7.

È evidente, che quando si fa il conto per vedere se la Banca abbia in circolazione un debito il quale non oltrepassi il quintuplo del capitale, dovendosi comprendere naturalmente tutti i debiti della Banca, bisogna necessariamente comprendere tanto i *biglietti al portatore*, quanto i *biglietti all'ordine*.

Nè si dica che si debbano contemplare soltanto i *biglietti al portatore*, perchè quanto agli altri fanno parte delle operazioni della Banca e non della carta circolante, ossia della carta *al portatore*. La proporzione voluta dalla legge, tendendo a fissare un limite massimo di eccedenza dei debiti sui fondi che li garantiscono, deve stabilirsi tra il capitale e tutti i debiti, e non soltanto fra il capitale ed i *biglietti al portatore*, che sono una sola parte del debito.

Ciò è sì vero, che l'art. 8 prescrive che si debbano calcolare per fare il quintuplo del capitale anche i conti correnti esigibili, i quali pure evidentemente costituiscono un debito della Banca, sebbene non siano carta al portatore. E questo debito non è sostanzialmente, e ne' suoi effetti, diverso da quello che risulta da un biglietto all'ordine, perchè colui che ha del denaro esigibile, depositato alla Banca in conto corrente, è creditore come è creditore colui che ha ricevuto dalla Banca un biglietto a ordine, o pagherò, che ha ancora da esigere.

Dunque è evidente che se si vuole stare nel soggetto della legge, che fissa un *maximum* di distanza tra il capitale della Banca ed i debiti della Banca, dovendosi comprendere tutti i debiti, bisogna comprendere ed i *biglietti al portatore*, ed i *biglietti all'ordine*; e che conseguentemente le parole *biglietti all'ordine* non devono essere cancellate dall'art. 8.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Si sono mosse due questioni, una di massima e l'altra di applicazione. Parlo prima della questione di massima che è stata mossa dal Senatore Scialoja.

Io aveva già avuto l'onore di avere il Senatore Scialoja a compagno nella compilazione del presente statuto, e ricordo che non fu perfettamente d'accordo cogli altri intorno alla misura ed al limite da prescriversi circa la riserva metallica. Ora egli ha riprodotto questo suo dissenso, e sta bene. Ricordo però che allora abbiamo molto maturamente discusso, se giovasse il mettere il maggiore freno possibile all'emissione dei biglietti specialmente per una Banca che la prima volta si costituisce sopra una base così larga; certo a noi parve utile profittare dell'esperienza che ci porgevano le due Banche delle antiche provincie e della Toscana. Nella Banca delle antiche provincie abbiamo il sistema della Banca francese, cioè una cifra di biglietti in circolazione che non può eccedere tre volte la somma della riserva metallica e senza alcun

riguardo al capitale sociale e alla importanza delle operazioni. Dall'altra parte nella Banca Toscana la proporzione sta limitata assolutamente a tre volte il capitale che è tutto versato, per tal modo che la Banca Toscana costituita col capitale di dieci milioni di lire, è abilitata ad emettere sino a trenta milioni di lire in biglietti, ma non un centesimo di più per quanto si aumentasse la sua riserva metallica.

Il sistema che dirò francese ha evidentemente maggior latitudine. Anzi questa latitudine è immensa, siccome quella che non ha altri limiti se non quello di mantenere ad un terzo la riserva metallica. Quando è detto che la somma dei biglietti in circolazione non ha altro moderatore che il terzo della riserva metallica, il Senato intende bene che propriamente non c'è più limite; può esservi un miliardo di biglietti se la riserva metallica è di 334 milioni, senza che la Banca esca per ciò dai confini tracciati dal suo statuto.

Dopo qualche meditazione ci parve che fosse savio ed ingegnoso sistema di avvicinare le due forme e farne una. In tal senso veniva compilato l'articolo 8. Stabilito in detto articolo di tenersi nella misura del terzo il montare della riserva metallica rispetto alla somma dei biglietti, vi si aggiungeva un secondo freno perchè non s'intendeva di andare a quella illimitata estensione ammessa dalla Banca francese. Ammessa la convenienza di questo secondo moderatore, si esaminò quale doveva esserne la misura. Per verità la determinazione di tale misura può dirsi assolutamente discrezionale, perchè niuno può dire che debba necessariamente essere cinque o sei volte la somma del capitale versato. Dopo mature discussioni l'abbiamo fissata a cinque volte, perchè volevamo allontanarci il meno possibile da quella corrispondenza che le buone teorie richieggono tra il capitale e le operazioni della Banca.

È evidente che il capitale di una Banca deve valere principalmente a garanzia e cautela delle sue operazioni, ed è perciò evidente che più si allontana la somma dell'emissione dal capitale, più la relazione s'infrange.

Or dunque ragione consigliava a tenerci alla minore distanza possibile. E per altra parte volendo, che questa fosse un poco più larga della relazione colla riserva metallica si credette, dopo esame di molti sistemi, di assumere questa doppia formola che era la fusione dei due metodi sardo e toscano. Dunque secondo l'art. 8 non si può mai oltrepassare tre volte la riserva metallica, ma anche rimanendo in questa proporzione, non resta più sconfinato l'altro estremo, perchè la somma dei biglietti in circolazione in ogni caso non può eccedere il quintuplo del capitale sociale.

Credo che il Senato troverà savia questa combinazione, e mi dispenserà dall'entrare nei maggiori ragionamenti in cui si dovrebbe entrare esaminando i sistemi delle altre Banche. Citerò nondimeno la Banca inglese, nella quale tutti sanno che strettissima e rigorosa relazione è stabilita fra l'emissione dei biglietti e la ri-

serva metallica; tanto che il nostro potrebbe dirsi quasi un sistema medio tra il francese e l'inglese.

Mi è paruto necessario dire queste cose per rispondere alle osservazioni del Senatore Scialoja, che naturalmente non credendo razionale che il sistema suo, ha detto non razionale il nostro.

Io credo sia razionale e pienamente giustificato se si vuol dare alla circolazione una base seria e sicura.

Lasciata da banda questa questione, vengo alla questione d'applicazione di cui parlava poco prima.

Qui non posso nascondere al Senato una certa esitazione; l'onorevole Relatore ha detto essere tutto questo non altro che materiale conseguenza della riforma apportata all'art. 6. Ma io dubito che ciò sia. L'art. 6, secondo era redatto dal Governo, portava che tanto i biglietti di circolazione, quanto i mandati ad ordine detti ora biglietti a ordine, avessero tutti la fissazione della cifra di L. 1000, 500, 200, 100, 50. Può essere che questo non fosse perfettamente applicabile, epperò io non ho mostrato difficoltà ad accettare la seconda redazione dell'Ufficio Centrale, la quale fa questa distinzione; dice cioè, le cifre di 1000, 500, 200, 100, e 50 riguardano i biglietti al portatore, pagabili a vista, e non già i semplici nominativi trasmissibili, i biglietti all'ordine, come li chiamavamo noi. Io ho accettato dunque facilmente la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ma adesso che veniamo all'art. 8, il quale misura la emissione dei biglietti sulla cifra di debito della Banca mi pare necessario che sia ben chiarito quello che si vuol fare.

L'articolo 8 che esaminiamo stabilisce che saranno computati nel determinare la somma della circolazione tre elementi: *I biglietti al portatore* che sono in corso; *i conti correnti a richiesta*, cioè tutte le somme che sono depositate alla Banca da terze persone e che le terze persone hanno diritto di ritirare ad ogni momento; finalmente *i biglietti all'ordine*.

Questi tre elementi pareva, secondo il progetto, che dovessero costituire la base per misurare il totale della circolazione, ossia per misurare la doppia limitazione, cioè le tre volte rispetto alla riserva metallica, le cinque volte rispetto al capitale. Tanto ciò è vero che nella seconda parte dell'articolo, come ha osservato il Senatore Duchoqué, si viene a ripetere la frase adoperata nella prima parte, con cui si ribadisce la idea che la somma della circolazione deve stare in corrispondenza alla cifra dei biglietti al portatore e dei mandati ora biglietti all'ordine.

L'autorità del Senatore Di Revel mi ha fatto, come sempre, grandissima impressione quando ho inteso che anche a lui pareva che non facesse nessun equivoco il togliere il terzo di questi elementi, quello cioè dei biglietti all'ordine.

S'aggiunga la frase dell'art. 20 del vigente statuto della Banca, dove è detto:

« L'ammontare dei biglietti in circolazione, cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice ri-

chiesta, non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile, in specie metalliche, esistenti materialmente in cassa. »

Queste due autorità porterebbero a dire che si possa sopprimere senza pericolo la frase *biglietti ad ordine*. Ma non ostante ciò, io considero che il pericolo potrebbe esservi se oltre i biglietti al portatore che sono in circolazione, oltre la somma dei conti correnti pagabili a richiesta, ci possa essere o vi sia una cifra di biglietti all'ordine, i quali non fossero di quella natura che dice il Senatore Farina, cioè semplicemente dei mandati sopra se stesso, dei debiti con se stesso.

Ora, è egli vero che i biglietti come sono preveduti nell'art. 8 non sono altro che mandati sopra se stessi, che debiti di una sede o succursale verso un'altra? Se non fosse che questo non vi sarebbe forse molto nè a temere, nè a dubitare.

Ma nasce in me il dubbio e il timore appunto perchè mi pare di vedere il contrario.

Mi par di vedere che quei biglietti costituire possano una vera passività, e che quindi bisogna tenerli nel novero dei tre elementi suddetti.

Questo dubbio, questo timore mi fa dunque insistere perchè si lasci l'articolo del progetto ministeriale quale era, almeno finchè non si dimostri il contrario di quel che io suppongo che sia il vero stato delle cose.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io avevo domandato la parola.

Presidente. Sono già iscritti altri due oratori, ed essendosi parecchi Senatori allontanati dalla sala, ed essendo d'altra parte molto grave la questione, credo che converrebbe rimandare la discussione a lunedì, per cui se non vi sono osservazioni in contrario, il Senato resta convocato per lunedì alle due, in adunanza pubblica, per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

LXXXVIII.

TORNATA DEL 7 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Appello nominale* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Osservazioni del Senatore Farina (Relatore) a sostegno dell'emendamento proposto nella seduta ultima all'articolo 8* — *Considerazioni e proposta del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Dichiarazioni dei Senatori Farina e Cotta* — *Parole del Senatore Cadorna contro la medesima* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Spinola, forniti dal Senatore Galvagno* — *Nuove considerazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Risposta del Senatore Cadorna* — *Aggiunta al detto articolo del Senatore Pallieri, combattuta dal Ministro e dai Senatori Arnulfo, Farina e Di Revel ed appoggiata dal Senatore Scialoja* — *Reiezione dell'aggiunta Pallieri* — *Instanza del Senatore Scialoja per la votazione per divisione* — *Approvazione della proposta fatta dal Ministro di Agricoltura e Commercio e dell'intero articolo 8.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono eziandio quelli dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero legale, malgrado l'ora avanzata, si procederà all'appello nominale, onde, nel caso che questo non si raggiunga alla fine dell'appello medesimo, si possa sciogliere l'adunanza.

Prego il signor *Segretario* Arnulfo di procedere all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultano assenti i seguenti Senatori:

Antonacci — Audiffredi — Balbi Senarega — Belgioioso — Beretta — Bonelli — Borghesi — Capone — Carradori — Caveri — Colobiano — Conelli — D'Adda — De Ferrari Raffaele — Della Bruca — Della

Rovere — Della Verdura — Di Sauget — Di Negro — Di San Giuliano — Doria — Fenzi — Fondi — Gagliardi — Gallone — Gamba — Genoio — Giannotti — Giovanola — Gravina — Imbriani — Imperiali — Irelli — Laconi — Lella — Longo — Lo Shiao — Manzoni Alessandro — Marliani — Marsili — Matteucci — Mazara — Melodia — Monti — Nazari — Oldofredi — Pallavicini Ignazio — Paterno — Pernati — Piazzoni — Piria — Pizzardi — Porro — Prudente — Quarelli — Saluzzo — Sant'Elia — San Marzano — Sauli Francesco — Serra Domenico — Sforza — Simonetti — Siotto-Pintor — Torremuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Siamo rimasti all'articolo 8. Il signor Senatore Galvagno che era il primo inscritto ha ceduto la parola al Senatore Farina; dopo di questi l'avrà il Senatore Cotta.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, *Relatore*. Stante la discussione alquanto confusa e babelica avvenuta nell'ultima seduta del Senato, io crederei opportuno, per intendere quello che si fa, di mettere in chiaro alcune circostanze.

Anzitutto fra gli effetti così detti di circolazione non entrano i biglietti all'ordine; questo è quello che è stabilito presso tutte le Banche d'Europa e presso di noi, e che era anche in vigore in Toscana, nella quale le espressioni che si riferivano alla circolazione erano le seguenti:

« La Banca è autorizzata ad emettere tanti biglietti quanti stiano a rappresentare un valore triplo del suo capitale effettivo. »

Per ben comprendere la differenza che passa fra un biglietto di banca o di circolazione ed il biglietto a ordine, io non credo che occorra avvertire altra cosa, se non questa che un biglietto a ordine è un effetto che, quanto al merito, è eminentemente non circolabile, giacchè per farlo circolare è necessario apporvi la girata, la quale costituisce una nuova obbligazione del girante, aggiunta a quella primitiva dell'individuo morale o materiale che ha rilasciato il biglietto.

Dunque per sè il biglietto a ordine è l'elemento meno circolabile che ci sia.

Infatti se voi volete far circolare anche un titolo semplicemente civile, voi lo potete fare senza assumere su di voi una responsabilità, ciò espressamente dicendo; ma se voi fate circolare un biglietto a ordine, voi siete costretti di porre la vostra obbligazione a fianco di quella del primo obbligato.

Per conseguenza se non si dice espressamente i biglietti a ordine sono compresi in quelli che si chiamano *effetti di circolazione*, o *biglietti di circolazione*, non potrebbero intendersi compresi, perchè, come dissi, sono per loro natura non circolabili. Questo fu il motivo che esclude questi biglietti dall'essere compresi nelle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto vigente, ed è, credo, il motivo per cui furono parimenti esclusi nelle disposizioni dello statuto della Banca Toscana, delle quali ho avuto l'onore di dar lettura or ora.

L'onorevole signor Ministro riconobbe che questi titoli non erano compresi nelle limitazioni dello statuto della Banca nazionale, ma che essendosi fatta una fusione ed essendosi introdotti nel nuovo statuto i due elementi che regolavano la circolazione tanto della Banca toscana, che della Banca nazionale, questa limitazione si deve intendere introdotta. Io non so veramente come una limitazione, che non era nè nell'uno statuto, nè nell'altro fondandosi insieme questi due statuti abbia potuto sorgere. Ma questo per il passato.

Se adesso si vuole introdurre una nuova limitazione

quella cioè che non semplicemente gli effetti di circolazione, ma che anche le altre operazioni della Banca stiano in un limite circoscritto, nella proporzione di 5 volte il suo capitale, in questo caso bisogna dirlo espressamente, e dirlo in termini più ampi di quel che non sarebbero quelli dell'articolo 8.

Effettivamente i termini dell'articolo 8 non si riferivano che a biglietti o mandati all'ordine, non comprendevano quindi tutti i conti correnti che possono costituire gravissimi debiti della Banca. Anzi i conti correnti non disponibili sono quelli con cui la Banca, quando crede di fare dei debiti di consistenza, li fa.

Io non vorrei che a questo riguardo si cadesse in un equivoco di nomenclatura; quando si dice conti correnti non disponibili, s'intendono i conti correnti di cui quello che si è fatto aprire il conto corrente non può più disporre, essi sono non disponibili per il deponente, ma disponibili per la Banca.

È qui, mi pare, che l'altro giorno sia avvenuto un po' di confusione, e che alcuni abbiano inteso per conti correnti disponibili quelli dei quali la Banca aveva la disponibilità; mentre invece la cosa è all'incontrario, ed i conti correnti disponibili sono a disposizione di quelli che si fecero aprire il conto corrente.

Ora, se noi vogliamo veramente tenere le operazioni della Banca nel limite che non eccedano 5 volte il suo capitale, bisogna che lo diciamo espressamente, e che non ci contentiamo solo di parlare di conti correnti disponibili e pagabili a richiesta, ma anche degli altri, perchè anche gli altri costituiscono un debito della Banca.

Dunque io credo che, volendo parlare limitativamente della circolazione, si debba sopprimere quel che era detto relativamente ai mandati all'ordine non a vista; e che volendo invece parlare di tutte le operazioni della Banca, come pareva che alcuni, fra i quali il signor Cadorna, volessero intendere, cioè la massa delle operazioni che faceva la Banca, allora non bisogna più parlare solamente di conti correnti disponibili, ma anche dei non disponibili, che sono veramente quelli mediante i quali la Banca si procura dei capitali, dei quali può servirsi; perchè li prende per un tempo determinato, e naturalmente durante questo tempo non sono disponibili per quelli che glieli hanno dati, ed essa se ne può servire.

Questa operazione è stata già accordata alla Banca colla votazione dell'articolo 2, al numero terzo, nel quale è detto espressamente, che « la Banca può ricevere in conto corrente, con interesse o senza, le somme che le saranno versate. »

Dunque se vogliamo limitare la circolazione è un conto; se vogliamo limitare la somma degli affari generali della Banca, allora bisogna dirlo espressamente. Io mi limito a fare osservare che la somma della circolazione è limitata in tutti gli statuti delle Banche d'Europa che io conosco, e che mi sono caduti sot-

l'occhio, ma che in nessuno è limitata la somma degli affari.

Tuttavia, se il Senato lo vuole si faccia, ma allora chi propone questa cosa voglia proporla in tali termini che realmente riesca al fine. Avverto semplicemente che la proposta come era fatta non riuscirebbe a questo fine.

Del resto, chiarito questo, a nome dell'Ufficio Centrale, non ho altro a proporre.

Mi importava solo che risultassero chiaramente queste cose, perchè se qualcuno vuol proporre che la Banca debba limitare i suoi affari al quintuplo del capitale è necessario che lo dica in altri termini che non sono quelli dell'art. 8.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Forse qualche schiarimento potrà indurre il signor Relatore a venire nella mia opinione.

Quello che ha detto intorno ai conti correnti non disponibili mi rivela dove corre l'equivoco.

Non è vero che nell'intendimento del Governo ci sia da misurare la mole degli affari della Banca rispetto al capitale e rispetto alla riserva metallica.

Non abbiamo mai parlato delle operazioni della Banca.

Ecco il concetto su cui noi dobbiamo fermare l'attenzione.

Tutti i crediti verso la Banca pagabili a vista, cioè le somme che può essere chiamata a pagare a semplice richiesta, sono quelle che formano materia della riserva metallica, della cifra dei biglietti in circolazione. Ora io mi domando, che cosa costituisce una Banca di circolazione? Quale è il gran segreto, la gran novità introdotta nell'ordinamento del credito colla creazione dei biglietti di circolazione?

Poter avere un debito pagabile a vista, senza dilazione, immediatamente, e tuttavia essere dispensata dall'aver in cassa disponibile ad ogni momento una somma perfettamente eguale al debito verso i terzi.

Di regola se io ho 100 milioni di debito pagabili a vista, io dovrei avere 100 milioni in cassa. Ebbene, il meccanismo della Banca di circolazione fa sì che non occorra che ci siano. Basterà che ve ne siano p. e. soli 20, 25, 30, secondo la relazione prestabilita; ma badiamo bene che questa relazione è messa appunto perchè parliamo dei debiti pagabili a vista; tutto ciò che non è pagabile a vista resta fuori questione.

Quali sono dunque i debiti pagabili a vista?

Sono indubitatamente tutti i biglietti di Banca propriamente detti, cioè i biglietti al portatore, i quali si pagano appena che si presentano.

Quali altri debiti sono pagabili a vista?

I conti correnti così detti disponibili, cioè secondo il linguaggio commerciale quelli che possono ritirarsi a semplice richiesta dei deponenti; questi fondi sono

nelle casse della Banca, quasi come semplice deposito, in quanto che coloro che ve li hanno messi hanno dichiarato che intendono di poter disporre del fondo a vista, cioè di potere ad ogni momento presentarsi e dire: pagatemi.

Ma oltre i biglietti al portatore che sono i veri biglietti di Banca, oltre le somme messe a conto corrente e che si possono ripetere a vista, ci sono altri debiti della Banca che può essere costretta a pagare a vista? Ecco il quesito.

Nell'art. 6 noi abbiamo detto che la Banca ha facoltà di fare due specie di emissioni.

Ha facoltà di emettere biglietti al portatore nella cifra di 1000, 500, 200 ecc., ha facoltà di emettere biglietti all'ordine.

Questi biglietti all'ordine saranno pagabili a vista, o pagabili a termine?

Se mi dite che sono tutti pagabili a termine, allora, ben disse l'onorevole Relatore che bisognerebbe cancellarli dall'art. 8 perchè sono i debiti pagabili a vista che debbono figurare nell'art. 8.

Ma io credo il contrario. Io credo che dei biglietti a ordine che si chiamino biglietti a ordine, o mandati a ordine come volevamo chiamarli noi, o che si chiamino biglietti al portatore trasmissibili per via di girata, come ha voluto chiamarli l'Ufficio Centrale, possono ben essere dei biglietti pagabili a vista. Se sono biglietti pagabili a vista è impossibile sottrarli alle regole comuni alle quali sottostanno i biglietti al portatore pagabili a vista, ed i conti correnti disponibili, ossia pagabili a vista. Io francamente non vedo la ragione di dubitarne.

Bisogna dunque che questi insieme a tutti quegli elementi di titoli pagabili a vista costituiscano la base della doppia misura che noi abbiamo stabilito del triplo e del quintuplo.

Io credo che dopo queste spiegazioni, salvo che non si dica non esserci biglietti a ordine pagabili a vista...

Dal banco della Commissione. Oh! no, no.

Ministro di Agricoltura e Commercio... credo che non ci possa essere cagione di dubbio.

Senatore Farina, Relatore. Non ci è niente a dire. La questione non era su questo; ma era sull'idea di coloro che volevano fossero limitate tutte le operazioni della Banca al quintuplo del capitale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. È un'altra questione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cotta.

Senatore Cotta. Io non avrei che a ripetere quanto ha detto egregiamente l'onorevole signor Ministro, con cui ci eravamo concertati e perfettamente d'accordo.

Quando si tratterà poi della seconda questione relativa alla proporzione del capitale, allora, ove si faccia discussione, io dirò il mio sentimento.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Credo che si possa, e che anzi

si debba spingere un po' più innanzi il ragionamento che è stato fatto dall'onorevole signor Ministro col quale egli avrebbe distinto tra i biglietti all'ordine a vista e quelli a termine, allegando che se si tratti di biglietti a vista, debbano essere compresi fra la massa di debito da contrapporsi al fondo metallico in cassa, mentre che nel caso contrario, trattandosi di biglietti all'ordine a termine, ciò non debba avvenire.

Io credo che per risolvere la quistione che forma il soggetto della discussione attuale bisogna esaminare separatamente le ragioni che hanno dovuto persuadere la legge a fissare due diversi limiti alla circolazione dei titoli della Banca ed ai suoi debiti.

Questi due limiti sono, l'uno: il fondo metallico che è in cassa, l'altro il capitale, che debbono essere in una proporzione stabilita dalla legge col debito della Banca.

La prima proporzione tra il fondo metallico in cassa e il debito quale scopo ha? Ha lo scopo di fare sì che la cassa della Banca si trovi sempre fornita di sufficiente fondo metallico per far fronte a quegli impegni che nella giornata stessa si possono prescrivere. È una specie di conto di cassa; è quella previsione che ogni banchiere deve fare in ciascun giorno, per avere in cassa un fondo sufficiente per fare quei pagamenti che in quel giorno possono occorrere.

Tale è lo scopo ed il criterio di questo primo limite.

L'altra proporzione che la legge stabilisce tra il capitale stesso della Banca, cioè tra il patrimonio della Banca ed il di lei debito, è regolata da un altro criterio e da un altro scopo. Non si tratta più di tenere la Banca sempre entro tali limiti che non le manchi mai il fondo metallico effettivo per far fronte giornalmente alle sue operazioni, si tratta di limitare in genere le sue operazioni in relazione al suo capitale, al suo patrimonio in modo che non vi sia mai fra questi due termini una sproporzione troppo grande.

In sostanza si vuole che la Banca non abbia mai una massa di debiti sproporzionata al suo capitale.

È evidente che, se nel primo caso non si debbono contemplare fra i debiti che quelli che sono esigibili a vista, perchè si tratta di pagamenti effettivi a farsi nella giornata, nel secondo caso i debiti bisogna computarli tutti, siano esigibili a vista, o non, imperciocchè mancherebbe assolutamente lo scopo della legge, se alcuno dei debiti potesse essere eccettuato.

Se vi fosse una categoria di debiti che dovesse essere sottratta, questa potrebbe crescere talmente a dismisura da produrre una sproporzione col patrimonio della Banca, ed una sproporzione tale che eccedesse quei limiti che la legge ha voluto fissare.

Ecco il perchè io credo che non si debba computare nel primo caso, cioè nei rapporti tra il numerario di cassa, ed i titoli circolanti, che i biglietti all'ordine pagabili a vista, e che invece nel secondo caso, che riguarda i rapporti tra il capitale della Banca ed i de-

biti della Banca, bisogna computare anche i biglietti all'ordine che sono a termine.

Quanto poi al primo caso dirò che computati, o non, i biglietti a ordine, avete sempre un compenso in ciò che naturalmente un biglietto a ordine non si deve rilasciare sia a termine, sia a vista, se colui che lo ritira a proprio favore, non fa alla Banca un fondo il quale rappresenti appunto il biglietto a ordine che è stato rilasciato.

Oltre ciò il biglietto a ordine che non è a vista, d'ordinario è a breve termine, ed io non vedrei inconveniente a che non si computassero questi biglietti fra i debiti della Banca quando si tratta unicamente di fare il rapporto tra il fondo metallico che è in cassa, e la carta circolante; ma, ripeto, quando si tratta di fissare i rapporti tra il capitale ed i debiti della Banca, i debiti bisogna comprenderli tutti, altrimenti sarebbe meglio cancellare da quest'articolo il secondo limite che stabilisce una relazione fra il capitale ed i debiti.

Senatore **Spinola**. Pregherei l'Ufficio Centrale a volermi dare qualche spiegazione sul significato che intende attribuire alla parola *capitale* della Banca, dapoichè dubiterei che possa nascere un equivoco.

Capitale della Banca, secondo me sono i 100 milioni, quando saranno tutti versati ed i 70, se non se ne devono versare pel momento che 70 e non altro.

Io credo che sia importante di stabilire bene questo principio, perchè da ciò ne derivano poi conseguenze molto diverse da quelle che mi pare siano dedotte dall'onorevole Senatore Cadorna.

Per conseguenza, ripeto, sarei grato all'Ufficio Centrale se volesse dirci che cosa intenda colle parole *capitale della Banca*, mentre non vorrei che si dovessero intendere, compresi in esso, non solo i cento milioni ed i settanta, secondo che saranno o no per intero versati, ma anche tutte quelle somme che figurano veramente nella così detta situazione della Banca, come diceva momenti sono l'onorevole Senatore Cadorna.

Desidero perciò avere questa spiegazione.

Senatore **Galvagno**. Ringrazio il Senatore Spinola dell'eccitamento fatto all'Ufficio Centrale, perchè spero, che dalla mia risposta, dalla spiegazione che egli vuole, rimarrà chiarita la cosa e cesserà così ogni confusione.

Riteniamo bene che coll'art. 8 non si vuole fare una liquidazione del patrimonio della Banca, ma null'altro che stabilire, per tutti i casi, quale debba essere il limite della circolazione.

Ora, nel primo caso abbiamo detto, che la somma dei biglietti in circolazione compresi i conti correnti pagabili a richiesta, non potrà mai eccedere il triplo del fondo metallico esistente presso la Banca. Nel secondo caso (ed è a notarsi che la seconda parte di detto art. 8 comincia precisamente colle parole: *In ogni caso*; vale a dire *in nessun caso*, per quanto, cioè, siano prospere le sorti della Banca) essa non potrà mai avere in circolazione biglietti che eccedano il quintuplo del capitale sociale.

Che cosa è questo capitale sociale? Domanda il Senatore Spinola. Io credo che l'articolo stesso vi risponda e risolva la difficoltà, perchè dice *capitale sociale versato*, vale a dire, che se vi saranno soli 70 milioni, i biglietti in circolazione, per quanto siano prospere le condizioni della Banca, non potranno eccedere i 350 milioni, e quando vi saranno cento milioni questi biglietti non potranno eccedere i cinquecento milioni.

Quest'articolo ha unicamente per iscopo di determinare quali sono i limiti della circolazione rispetto alla riserva metallica ed in ogni caso rispetto al capitale sociale versato, epperò le due parti dell'articolo si corrispondono, come dirette allo stesso scopo.

La prima parte si riferisce alla proporzione tra la circolazione e la riserva metallica, la seconda, ancorchè la riserva metallica lo permettesse, alla proporzione tra la circolazione ed il capitale sociale.

Senatore Spinola. Ringrazio l'onorevole Senatore Galvagno, membro dell'Ufficio Centrale, che mi ha favorita la chiesta spiegazione, sebbene quanto a me, non ne avessi certo bisogno.

Senatore Galvagno. Ne era persuaso.

Senatore Spinola. Ora, avuta questa spiegazione io sono tranquillissimo sopra tutte le conseguenze che possono derivare dall'applicazione dell'articolo di cui ragioniamo, giacchè se la Banca si limiterà ad avere il terzo di numerario nelle sue casse dirimpetto alla circolazione dei biglietti, dei conti correnti e dei biglietti all'ordine, essa avrà quanto nell'uso consueto si ritiene bastante per la proporzione che deve esistere tra il numerario e la circolazione dei suddetti titoli; che se poi per caso le circostanze della Banca divenissero tanto floride, come diceva l'onorevole Senatore Galvagno, da dover spingere anche oltre la sua circolazione e farla arrivare fino al quintuplo del suo capitale, vale a dire a cinquecento milioni, in allora sono anche più tranquillo, poichè, oltre alla riserva in numerario del terzo, essa dovrà avere nelle sue casse, a termini delle disposizioni di quest'articolo, un aumento di fondi metallici che corrisponda esattamente a questo aumento di circolazione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Pare che non si sia ancora risposto all'osservazione e al desiderio dell'onorevole Cadorna. Il Senatore Cadorna diceva, non mi basta la limitazione della riserva metallica, non mi basta la limitazione del capitale, ossia la limitazione dei biglietti rispetto al capitale sociale. Vorrei anche che in genere la cifra delle operazioni fosse messa in corrispondenza col capitale sociale. Il Senatore Cadorna ha detto: quando calcolate i biglietti all'ordine trovo che sia troppo calcolare nella misura del quintuplo i soli biglietti a vista, io intendo, soggiunge l'onorevole Cadorna, che in genere ogni qualità di biglietti all'ordine debba servire di misura

al quintuplo dell'emissione. Ora a me par chiaro che dicendo questo, dice l'onorevole Cadorna una terza cosa: cioè dice, non mi basta che la riserva metallica risponda come terza parte alla cifra totale de' biglietti, ma intendo che anche le operazioni non possano eccedere le 5 volte il capitale sociale di fondazione, cioè che non si possa eccedere anche per i debiti non esigibili a vista. Ciò appunto significa misurare le operazioni della Banca anche rispetto al capitale sociale. È questa la conseguenza della sua proposta. Si toglie la questione dai semplici termini di circolazione, come diceva il Senatore Galvagno, e si mette sopra una base più larga, che è volere misurare le operazioni della Banca.

Il nostro intendimento è stato di misurare strettamente la circolazione; solo i debiti pagabili a vista sono presenti alla nostra mente, quando diciamo riserva metallica, quando parliamo del quintuplo del capitale, è ciò solo che guardiamo: guardiamo al pagamento di tutti i debiti a vista e si è emesso un debito, in quanto alla riserva metallica, in quanto al quintuplo della massa de' biglietti al portatore emessi; non intendiamo andare più in là. Quest'obbiezione è stata altra volta messa in campo, si è seriamente ponderato se si avesse anche a misurare la mole totale delle operazioni della Banca rispetto al capitale versato; ma ci parve eccessiva questa terza limitazione.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. La questione non vuol essere considerata in limiti troppo angusti. Ci basta avere detto che tutti i debiti pagabili a vista del bano essere circoscritti da questo dato limite; non intendiamo andare più in là, epperò la proposizione Cadorna di parlare anche dei biglietti non pagabili a vista, mi pare non sia accettabile.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Quale era il soggetto della questione? Il soggetto della questione era se dall'articolo 8 si dovesse cancellare le parole: *mandati all'ordine o biglietti all'ordine*.

Da questa questione ne nacque un'altra, cioè, se si dovesse distinguere fra biglietti e biglietti, cioè fra i biglietti all'ordine a vista, ed i biglietti all'ordine a termine. Le osservazioni che io faceva testè avevano per iscopo di sostenere che, facendo il rapporto tra il capitale e le carte di debito della Banca, dovevano essere compresi nel computo indicato nell'articolo 8, non solo i biglietti all'ordine a vista, ma anche i biglietti all'ordine a termine.

Per giustificare questa mia osservazione io diceva che lo scopo che aveva avuto questa disposizione nella seconda sua parte, nella quale stabilisce un rapporto tra il capitale della Banca ed il suo debito era....

Senatore Farina, Relatore. No, no.

Senatore Cadorna. era di non lasciare che la massa del debito della Banca potesse essere in troppo

grande sproporzione colla massa del di lei patrimonio, e che quindi il criterio che aveva consigliato e che doveva consigliare a mettere questo limite era diverso da quello che consigliava il primo limite.

Ora mi si dice: ma voi volete comprendere assolutamente tutte le operazioni della Banca e metterle tutte in conto nella massa da contrapporre al capitale?

A ciò rispondo facendo una distinzione fra le operazioni che creano un debito alla Banca, e quelle che non lo creano; e dico che quelle operazioni che hanno per effetto di creare un debito a di lei carico, debbono essere comprese nel computo, se pur non vuoi che il secondo limite proposto in questo articolo diventi assolutamente illusorio, privo di scopo e di effetto. Che se è vero, come io lo credo certo, che la legge vuole che non si oltrepassi un certo limite di proporzione tra i debiti della Banca ed il capitale della medesima, io non vedo come si possano eccettuare i biglietti all'ordine a termine.

Abbandono al Senato questa osservazione e dichiaro che, per non abusare, non prenderò più la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Sarò brevissimo. Io credo che il calcolo nel quale vuole entrare il Senatore Cardona sia completamente estraneo a quest'articolo, perchè l'articolo comincia: « La somma dei biglietti in circolazione, ecc. » dunque vuole regolare la circolazione, non la somma delle operazioni; sia perchè se entriamo in questo calcolo bisogna procedere ad una specie di liquidazione del portafoglio della Banca il quale si contrappone alla somma delle sue operazioni. D'altra parte faccio osservare che già l'art. 4 ha dato alla Banca la facoltà di aprire conti correnti non disponibili fin che vuole, dunque bisogna che ci serviamo di tutti gli altri termini, altrimenti nell'e disposizioni di quest'articolo è impossibile comprendere altro fuor che la circolazione della Banca che l'articolo di legge vuole circoscrivere con due limiti, cioè uno, che è quello della riserva metallica, l'altro della proporzione col capitale versato. Ed ecco come: con cento milioni di capitale si possono emettere non solo 300 milioni, ma si può andare ad emettere fino a 500 e più, perchè la Banca se non ha che quel limite, quando voglia emettere una maggiore quantità di biglietti compra il numerario, lo mette in cassa, e ad ogni 100 di numerario che compra può emettere per 300 di biglietti; conseguentemente anche con solo 100 milioni di capitale potrebbe avere in circolazione un miliardo di biglietti, bastando che provveda tanto numerario per 333 milioni 660 mila lire.

Ma nella previsione di questa possibilità, l'attuale legge viene e dice: vi metto un secondo limite, e non solo voglio che abbiate un terzo in numerario dei biglietti in circolazione, ma voglio anche che questa circolazione non possa mai essere che il quintuplo del capitale versato, cioè che in ogni caso quando tutto il capitale sia versato non possa eccedere i 500 milioni.

Ecco a cosa tende questo articolo: questo è l'unico suo scopo; esso non entra nei calcoli nè dei debiti, nè delle operazioni, nè della liquidazione del portafoglio che sono cose del tutto diverse. Io credo per conseguenza che si possa adottare l'articolo ammettendo solo che per maggior spiegazione, oltre quanto si è già detto, si aggiunga: « biglietti pagabili all'ordine ed a vista. »

Presidente. Questa è l'opinione dell'Ufficio Centrale?

Senatore Farina, Relatore. Dell'Ufficio Centrale, ed anche del sig. Ministro che ha accettato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dichiaro di accettare quest'aggiunta.

Presidente. Leggo l'articolo come venne modificato per porlo poi ai voti:

« La somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta e dei biglietti pagabili all'ordine ed a vista, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa. In ogni caso non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in biglietti, o biglietti all'ordine pagabili a vista non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica.

» Fa parte del fondo metallico disponibile il valore delle paste d'oro e d'argento tariffate e destinate dalla Banca per l'esercizio delle zecche. »

Ministro di Agricoltura e Commercio. Osservo che il dire *biglietti o biglietti all'ordine*, non avrebbe più senso: converrebbe omettere la ripetizione della parola *biglietti*.

Presidente. Scusi, signor Ministro, se lo interrompo ma io non ho fatto che ripetere le parole del signor Relatore, cambiando cioè quelle di *mandati all'ordine* nelle altre di *biglietti all'ordine*.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ma io credo che, secondo me, converrebbe meglio dire una volta sola *biglietti*.

Presidente. In questo caso abbia la bontà di scrivere in termini precisi la modificazione che intende proporre.

(Il Relatore dell'Ufficio si reca dal Ministro per concertare l'emendamento)

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Chiedo la parola per la proposta di un'aggiunta che, qualora venisse dal Senato ammessa, dovrebbe essere collocata fra la prima parte di quest'articolo e l'alinea dell'articolo stesso e ne formerebbe così l'alinea primo...

Presidente. Intende parlare del primo alinea?

Senatore Pallieri. Collocando la mia aggiunta fra la prima parte dell'articolo e l'unico alinea che attualmente esiste, essa necessariamente resterebbe il primo alinea.

Signori, se in altre circostanze, se rispetto ad altri paesi io concorrerei coll'onorevole Senatore Scialoja nel

ravvisare meno opportuno di prestabilire limiti alla circolazione dei biglietti, nel presente caso però, a riguardo della Banca d'Italia, che stiamo costituendo, io credo che debbansi adottare le disposizioni dell'art. 8.

Ma i limiti fissati in quest'articolo dovranno essi rimanere, dirò con una frase molto espressiva dell'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio, inchiodati nella legge? Ovvero non sarà più spedito che il potere esecutivo abbia facoltà, in gravi circostanze, in contingenze eccezionali, di permettere che la Banca aumenti la sua circolazione? Se una di quelle crisi che pur troppo vengono periodicamente a funestare le nazioni nelle quali è più progredita l'industria ed il commercio, ove ebbe maggiore sviluppo il credito, se una di queste crisi avvenisse durante il tempo in cui non sedesse il Parlamento, che cosa farebbe il signor Ministro?

Astretto a questo rigoroso limite per legge, che cosa farebbe il signor Ministro? Violerebbe la legge, la violerebbe come la violò Lord Palmerston per la Banca d'Inghilterra, come la violò il conte di Cavour per la Banca nazionale del Regno di Sardegna, otterrebbe poi come essi un *bill* d'indennità.

Ma qual più trista situazione, qual più dura condizione si può immaginare per un Ministro di un ben ordinato Governo, di un Governo costituzionale ove lo statuto fondamentale, con un articolo, di cui non v'ha il più importante, dispone espressamente che giammai il Governo potrà nè dispensarsi, nè dispensare altri dall'esecuzione delle leggi, che non potrà in niun modo sospendere l'osservanza; qual più trista condizione, dico, di un Ministro che si trova fra l'alternativa o di violare la legge, e di contravenire allo Statuto fondamentale, ovvero di lasciare che si compiano irreparabili disastri e rovine per il commercio e per l'industria?

Io credo che per ovviare a questi gravissimi inconvenienti conerrebbe adottare una speciale disposizione per i casi straordinarii.

Alle stesse conseguenze mi inducono gli insegnamenti dell'esperienza.

Voi sapete, o Signori, come è regolata dal *bill* del 1844 la circolazione della Banca d'Inghilterra. Fino alla somma di 14 milioni di lire sterline, che adesso è aumentato sino a 14,650,000 lire per la cessazione di altre Banche di circolazione, può la Banca d'Inghilterra emettere biglietti senza neanche avere un penny in cassa: oltre questa somma non può emettere biglietti che contro altrettanto oro od argento coniato o in verghe.

Non erano trascorsi tre anni da che era attuata la nuova carta della Banca d'Inghilterra, che sopravvenne una di quelle spaventevoli crisi di cui io parlavo testè; il Ministero Inglese; sulle istanze del commercio, cedendo all'opinione pubblica, consultato Robert Peel, autore del *bill* del 1844, che diede parere favorevole, prosciolsi la Banca d'Inghilterra dal limite fissato nel *bill* stesso, ma non ebbe a giovare la Banca d'In-

ghilterra; dovettero però i Ministri chiedere un *bill* di indennità, che fu loro accordato, dopo ampia e luminosa discussione, nella quale fu soprattutto notevole il discorso di Sir Robert Peel, il quale, da quel grande uomo che era, non temette di riconoscere l'errore in cui era caduto nello stabilire in modo fisso, assoluto, per legge, alla circolazione il limite che ho poc'anzi accennato.

Robert Pell disse che, dei tre scopi che egli si era proposti coll'atto del 1844, due erano stati raggiunti, ma che era fallito il terzo, quello cioè che riguardava la circolazione dei biglietti della Banca.

Sopravvenne nel 1856 e 1857 un'altra terribile crisi. La Banca Nazionale del Regno di Sardegna aveva anche essa stabilito per legge un limite, quello che è riprodotto nel primo periodo della prima parte dell'art. 8. Il conte di Cavour con un decreto del novembre 1856 stabilì una nuova proporzione fra i biglietti di circolazione e il fondo metallico in cassa, ampliando i limiti fissati dalla legge del 1850; permise che fino a 30 milioni, se non m'inganno, i biglietti in circolazione potessero essere del quintuplo del fondo metallico, da 30 a 60 il doppio, oltre i 60 la metà; per cui grandemente furono ampliati i limiti fissati dalla legge del 1850.

Il conte di Cavour, riaperto il Parlamento, non si limitò a chiedere un *bill* d'indennità, ma propose che il decreto fosse convertito in legge, e la proposta del conte di Cavour ottenne l'unanime adesione del Parlamento; qui ebbe gli elogi di un onorevole Senatore che in questa materia è competente quanto altri mai, dico del Senatore Cotta, il quale trovò che era conveniente di derogare alla legge del 1850 e stabilire i nuovi limiti che avevano formato oggetto del decreto del novembre 1856.

E ben si fece a derogare alla legge del 1850, perchè avrebbe di necessità dovuto infrangersi la legge stessa nel 1857, quando alla Banca d'Inghilterra, che aveva alla crisi resistito per tutto il 1856, dovette venire in soccorso Lord Palmerston col sospendere l'atto del 1844 e permettere ad essa Banca di trascendere il limite portato dall'atto medesimo.

Ma in quel paese della legalità la violazione della legge fece immensa sensazione, e la Regina dovette convocare immediatamente e per quest'oggetto il Parlamento, e tale avvenimento formò il soggetto della principal parte del discorso della Corona. Vi fu allora una gran discussione, o chi l'ha letta è persuaso che nella prossima rinnovazione della carta della Banca d'Inghilterra (che credo seguirà l'anno venturo), non si riprodurrà certamente la limitazione alla circolazione della Banca d'Inghilterra stabilita dall'atto del 1844, e contenuta, se non m'inganno, nel § 2° di quell'atto.

Ora dunque, se il Senato non vuole che avvenga ciò che avverrebbe necessariamente se non fosse data facoltà in casi straordinarii al potere esecutivo di estendere i limiti della circolazione, io credo che il Senato

possa adottare la proposta che ho l'onore di rassegnargli nei seguenti termini:

« Potrà tuttavia la Banca, in casi straordinarii, venire autorizzata per Decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato, a tenere in circolazione una somma di biglietti superiore a quella sovra indicata, purchè non eccedente il quintuplo del fondo metallico in cassa, nè il settoplo del capitale versato. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Opino anch'io che quando si rivedranno gli statuti della Banca Inglese si abbiano ad allargarne i termini. Ma questo non turba per niente il nostro giudizio, anzi lo conferma, perchè i termini della Banca Inglese sono così stretti, così angusti che noi avremmo fatta cosa troppo dura a volerli imitare.

In sostanza la Banca inglese fa questo; ammette tanti biglietti di circolazione quanto è il suo capitale: e tutto ciò che va al di là non può ammetterlo se non in quanto vi sia una riserva metallica corrispondente. Per tal modo la circolazione non eccede la cifra del suo capitale cumulado col numerario esistente effettivamente in cassa.

Ora noi siamo tanto lontani dallo imitare queste anguste proporzioni, che arriviamo fino a cinque volte il capitale, oltre quello medesimo che ha la Banca inglese, cioè di poter emettere tanti biglietti di circolazione quanti possano rispondero alla riserva metallica eguale; dunque siamo in termini molto lontani da quelli della Banca inglese.

Io diceva ieri l'altro che non c'è una ragione rigorosa di poter sostenere che abbia ad essere il quintuplo piuttosto che il quadruplo od il settoplo, dirò anzi che quando si trattava di determinare queste cifre, i rappresentanti della Banca nazionale avrebbero desiderato che fossero sei volte; dopo una certa discussione si finì coll'arrestarsi a cinque volte...

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. La proporzione che abbiamo assunto è piuttosto larga se si consideri rispetto all'esempio che ha citato l'onorevole Senatore Scialoja. Oggi presso a poco i biglietti di circolazione della Banca inglese sono di 500 milioni. Attenendoci al limite che noi abbiamo stabilito, anche la Banca d'Italia potrà spingere la propria circolazione sino ad eguagliare la circolazione della Banca di Londra, e questo limite non ci pare poca cosa.

Dice l'onorevole proponente, questo limite sta forse bene per i casi ordinari, ma io penso ai casi straordinari, ed è per questi casi che vorrei premunirmi di maggior facoltà.

Io davvero non ho grandissimo proposito di respingere la proposta dell'onorevole proponente, farò solo qualche osservazione al Senato.

Credo che l'osservazione che debbe bastare sia questa,

cioè che non giova in uno statuto parlare troppo dei casi straordinari e delle facoltà che avrà il Governo se questi avvengano; accenno più all'effetto morale che alla questione capitale.

Non giova quando si sono voluti mettere certi limiti sufficientemente larghi, far intendere al pubblico che quei limiti potranno anche allargarsi di più con semplice disposizione del potere esecutivo. Ciascuno guarderà a quell'aggiunta; essa influirà nei calcoli delle persone, esse se ne preoccuperanno come di cosa che facilmente potrà farsi; l'opinione pubblica ne proverà inquietudine che non gioverà certamente ad alcuno, nemmeno nei casi straordinari, perchè quando arriva un caso straordinario le circostanze in cui questo si presenta saranno così lontane dalle previsioni che si possono fare in un momento tranquillo che le stesse facoltà avute forse non si troveranno sufficienti e proporzionate al bisogno.

Come si è fatto per lo passato avverandosi casi straordinari? L'onorevole proponente lo ha detto. Ogni volta si è ricorso a qualche spediente per via del potere legislativo o si provvede al bisogno in virtù di poteri straordinari conferiti.

Se io non m'inganno, credo sia assai più prudente far così: mettere nello statuto i termini ristretti, la misura limitata per il caso ordinario, e lasciare ai casi straordinari di provvedere in vista di quelle straordinarie circostanze che mai si possono prevedere.

Presidente. L'Ufficio Centrale ha già conoscenza di questa aggiunta, però la leggerò per vedere se esso la accetti, e quindi interrogherò il Senato per vedere se è appoggiata, in seguito darò la parola ai signori Senatori Arnulfo e Scialoja che l'hanno domandata. (Vedi sopra.)

Senatore Farina, Relatore. Il Relatore, come Senatore, l'avrebbe accettata, ma la maggioranza, specialmente dopo le osservazioni dell'onorevole signor Ministro, è di parere contrario.

Presidente. Dunque non accettandosi dall'Ufficio Centrale quest'aggiunta, interrogherò il Senato per sapere se è appoggiata.

Chi la appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Dopo quanto disse l'onorevole signor Ministro, le mie osservazioni riescono di molto abbreviate.

L'onorevole proponente, Senatore Pallieri, trae argomento per giustificare la sua aggiunta da due fatti, cioè dall'operato dall'Inghilterra in tempo di crisi e dall'operato del conte di Cavour in circostanza analoga nelle antiche provincie dello Stato.

Io credo che nè l'uno nè l'altro di questi due fatti sia bastevole per dare sufficiente appoggio all'aggiunta proposta.

Già disse l'onorevole signor Ministro, ed è verissimo, che le condizioni colle quali si esercita la Banca in-

glesi sono a riguardo della circolazione dei biglietti, ossia del loro quantitativo, assai disformi da quelle che si vogliono, colla legge che esaminiamo, stabilire. Fu detto, ed è indubitato, che il capitale della Banca di 14 milioni e 600 mila lire sterline fu ritirato dal Governo, ed essendone perciò lui debitore, lo dovette considerare e lo considerò, colla legge 1844, come se fosse sempre nella cassa della Banca, quindi per esso e per ogni somma maggiore che trovasi nella cassa della Banca, questa può emettere biglietti, i quali per conseguenza in totale possono corrispondere al capitale dovuto dal Governo, ed al capitale esistente nella cassa, ma non possono eccedere tale somma complessiva.

Al contrario adottandosi il progetto di legge che discutiamo, vi ha una differenza enorme, poichè la nostra Banca potrà emettere biglietti per un quantitativo che corrisponda a tre volte il numerario esistente in cassa o cinque volte il capitale della Banca.

Questo maggiore quantitativo di biglietti che potrà emettere la Banca d'Italia, rende più difficile i casi di crisi che si sono avvertiti in Inghilterra o meno gravi. Oltre a ciò si può anche sostenere che in Inghilterra per le sue circostanze commerciali, i casi di crisi possono avverarsi più frequentemente ed essere più importanti di quelli che apparentemente per ora e per molto tempo possano verificarsi in Italia. Ma cherebbe ne sia, il fatto sta che vi è diversità somma fra la Banca inglese e la Banca italiana, che vi è un rapporto assolutamente diverso fra il numerario in cassa ed il quantitativo di biglietti che l'una e l'altra Banca possono emettere, ossia maggiore per l'italiana, molto minore per l'inglese. Indipendentemente da ciò, io preferisco che nell'evenienza di casi straordinarissimi si provveda dal Ministero sotto la responsabilità propria chiedendo poi la sanatoria del Parlamento, piuttostochè fin d'ora accordargli per legge la facoltà veramente straordinaria di derogare alle norme che la legge vuole e deve prescrivere in proposito della quantità dei biglietti e che costituirà la regola ordinaria, il diritto comune. Io non parlo di individui, ma dirò che un errore per parte di un Ministro nel valutare le circostanze del tempo può produrre dannose conseguenze, e quando egli non abbia responsabilità impegnata (e non l'avrebbe valendosi delle facoltà che la legge gli accordasse) niuno potrebbe redarguirlo dell'errore commesso; al contrario quando, spinto da circostanze non normali, dovrà calcolare la responsabilità che assume nel dare un provvedimento che dalla legge non è autorizzato a dare, ognuno vede come egli debba molto più esitare e procedere con molta maggior cautela e circospezione nel valutare le circostanze determinanti prima di adottare un provvedimento eccezionale; in un sistema costituzionale questa è l'unica garanzia: perchè non si operi in opposizione alla legge, salvo in quei rarissimi casi estremi, e sto per dire di forza maggiore ben giustificati, nei quali per consenso universale la trasgressione è tollerata.

Quando il Ministero sa che dovrà chiedere un *bill*

d'indennità, penserà, ripeto, più d'una volta di quello che penserebbe se avesse dalla legge facoltà di fare.

Veniamo ora all'esempio del Parlamento subalpino e della legge promossa dal conte di Cavour: noi ricordiamo l'operato del conte di Cavour, ma questo non condurrebbe alla conseguenza cui accenna l'onorevole Senatore Pallieri, d'accordare cioè delle facoltà al Ministero per circostanze straordinarie, ma piuttosto condurrebbe ad aumentare il quantitativo dei biglietti che in tempi ordinari possa emettersi in relazione col fondo di cassa, poichè il conte di Cavour ottenne che fosse aumentato per legge il quantitativo dei biglietti che la Banca può in ogni tempo emettere.

Ora noi accordiamo già un quantitativo di biglietti di riguardo, in quanto che lo fissiamo al triplo del fondo di cassa, od al quintuplo del capitale sociale, il che vuol dire che con 100 milioni in cassa, si possono emettere 300 milioni di biglietti ed anche 500 col capitale di 100 occorrendone il caso. Questa proporzione è abbastanza ampia, e provvede per i tempi ordinari; per i veramente straordinari imprevedibili, si varrà il Ministero di disposizioni straordinarie sotto la sua responsabilità, ma non deve essere autorizzato per legge a permettere l'emissione di una maggior quantità di biglietti; non si autorizzi, ove abbia errato nel calcolare certe circostanze per straordinarie che non lo siano veramente, a rispondere che la legge avendo rimesso al suo criterio il giudicarne, non può essere soggetto a censura il suo operato. Credo quindi pericoloso l'adottare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pallieri, ed io voterò contro la medesima, sperando che venga dal Senato respinta.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Il Senato sa già qual sia la mia opinione intorno alle limitazioni imposte dall'articolo 8 alle operazioni della Banca; dichiarai però l'altro giorno che mi sarei astenuto dal fare qualsiasi proposta; sicchè oggi sorgendo il Senatore Pallieri a farne una, la quale tenderebbe non ad altro, che ad allargare, in certi determinati casi, quelle limitazioni, io conseguentemente non potrei per questo allargamento mutare di opinione. Nulladimeno usando di quella stessa facoltà di cui usai l'altro giorno per fare alcune osservazioni sull'articolo, come è stato compilato dal signor Ministro, mi permetterò di farne alcune anche oggi sopra i fatti che si sono adottati per combattere la proposizione dell'onorevole Senatore Pallieri. Quei fatti si sono più volte rammentati e credo che saranno rammentati ancora prima che sia finita la discussione degli statuti: ma a me sembrano poco esattamente riferiti o invocati.

Si dice che i limiti posti alla circolazione in Inghilterra dal *bill* del 1844, sono immensamente più stretti di quelli che, anche malamente si crede siano dalla legge posti alla circolazione della presente Banca di Francia, e che qui sono riprodotti nella prima parte dall'articolo ministeriale.

Signori, credo che vi siano parecchie inesattezze in queste affermazioni.

Il *bill* del 1844 liquidò con certi criteri la media della circolazione che potevasi lasciare scoperta; e per una combinazione singolare, si trovò che quella media corrispondeva quasi al capitale nominale della Banca; ond'è che si è dal 1844 in poi ripetuto fuori d'Inghilterra che si fosse preso come base fondamentale della circolazione inglese, il capitale della Banca.

Riteniamo dunque questo primo fatto; che quel riscontro di cifre è puramente accidentale.

E per vero, chi segue la pubblicazione degli specchi di quella Banca, sa come vi è sempre una piccola differenza fra le due parti, che compongono il capitale, e delle quali or ora parlerò al Senato, e la somma di 14 milioni 600 e tante mila lire sterline che si trova come prima partita messa di riscontro alla circolazione autorizzata dal *bill* del 1844.

Quei 14 milioni 600 e tante mila lire sterline sono una media di una certa circolazione di più anni, con l'aggiunta d'una parte della circolazione di altre Banche passata a quella detta d'Inghilterra.

Difatto dal *bill* del 1844 fu a quelle Banche estranee alla Banca d'Inghilterra, le quali avevano facoltà di emettere biglietti, lasciato il permesso di continuarla in determinati limiti, ma si aggiunse, che quando alcune di queste Banche avesse cessato di usarne o si fosse sciolta, la loro parte di circolazione sarebbe aggiunta a quella dei 14 milioni della Banca d'Inghilterra.

Epperò questa Banca ha finora la facoltà di emettere 14 milioni 600 e tante mila lire sterline allo scoperto, e ne avrà forse di più man mano che qualche altra Banca verrà a cessare.

Oltre a questa partita di circolazione, ne ha un'altra che non è definita in una quantità certa, e che deve essere rappresentata da una quantità di effettiva riserva metallica.

Se riscontraste la estesa circolazione di banconote in questi ultimi tempi, da un anno in qua per esempio, vedreste che essa monta in ragione media a venti milioni.

Dunque, in ragione media, la Banca d'Inghilterra fa rappresentare la differenza tra i 14 milioni 600 e tante mila lire sterline di circolazione, che dirò determinati *a priori*, ed i venti milioni di circolazione estensiva da una parte del suo fondo metallico. Val quanto dire, che avendo la Banca inglese due dipartimenti distinti, quello dei depositi e quello delle altre operazioni di Banca, accredita il dipartimento, come dicono, dell'uscita, ossia dell'emissione di tanto valore in fondo metallico, quanto basta a rappresentare la differenza fra i 14 milioni 600 mila lire, e la circolazione reale. Poichè non è da credere che la Banca d'Inghilterra in media non abbia altro fondo metallico che quei soli cinque milioni o poco più che sarebbero necessari, perchè aggiunti ai 14 milioni 600 mila lire formassero i venti milioni della sua circolazione.

Se questa dunque non è maggiore, la vera sua limitazione non è nel *bill* del 1844, ma nel bisogno che il commercio della Gran Bretagna ha di quella tale circolazione e non più. Il che prova, o Signori, l'inutilità de' limiti legislativi.

La Banca d'Inghilterra che potrebbe ne' tempi ordinari aumentare i 20 milioni di circolazione, se a ciò fare bastasse avere una riserva metallica di più di 5 in 6 milioni, non lo può aumentare, perchè i bisogni della circolazione non vanno al di là, quantunque nella sua cassa il fondo metallico sia maggiore.

In ogni modo, confrontiamo questa media di 20 milioni di sterline colla parte di fondo metallico che la Banca d'Inghilterra ha bisogno d'aggiungere in media a' 14 milioni e 600 mila lire di circolazione incondizionata; e troveremo che è quasi quattro volte maggiore di questo fondo metallico, mentre noi diamo appena alla nostra Banca la facoltà di una circolazione tre volte maggiore di questo fondo.

Vegga il Senato se possa affermarsi che il limite da noi imposto sia più ristretto di quel limite che risulta dalle varie combinazioni immaginate dal *bill* del 1844.

Ma si dirà che in ogni modo la garanzia in Inghilterra è molto maggiore, perchè la maggior parte della circolazione è garantita dal capitale. Veramente ho rammentato come non si abbia avuto in mente di far servire il capitale a garantire la circolazione e come in realtà la limitazione del triplo del fondo metallico sia più ristretta in pratica, e possa talvolta diventare minima. E per vero, essa varia da un giorno all'altro, per molte ragioni, e diminuisce sempre in tempo di crisi, mentre i 14 milioni e 600 mila lire, che sono una cifra prestabilita in modo assoluto come parte della circolazione, rimarranno sempre, anche quando la riserva metallica sparisce del tutto.

Ho anche udito affermare che la Banca d'Inghilterra ha tutto il suo capitale di 14 milioni impiegati in fondi pubblici, i quali perciò sono nelle mani del Governo per sua garanzia.

Non è esatto il dire che la Banca d'Inghilterra abbia in rendite consolidate tutto il suo capitale che presentemente per una combinazione fortuita, è appresso a poco uguale alla somma dei 14 milioni e 600 mila lire sterline di circolazione non rappresentata da riserva metallica. In verità soli 11 milioni e mezzo circa, i quali costituivano l'antico capitale, furono presi dal Governo in cambio di titoli del Debito Pubblico. Il resto del capitale odierno suol anche essere dalla Banca d'Inghilterra investito in fondi pubblici, e qualche volta in acquisto di altri valori di primo ordine. Ma questo acquisto varia secondo i bisogni della Banca e secondo le circostanze dei tempi.

In ogni modo neppure gli 11 milioni e mezzo sono una garanzia esclusiva della Banca verso il Governo. Perchè supposto, per ipotesi impossibile, che la Banca d'Inghilterra fallisse, il Governo non metterebbe essa la mano sugli 11 milioni per prenderseli in compe-
so

di ciò che la Banca potesse mai dovergli, ma concorrerebbe cogli altri creditori della Banca.

Similmente in Francia gli ultimi 100 milioni versati nel 1857, sono investiti in cartelle del Debito Pubblico, ma sono non altro che garanzia eventuale dei creditori della Banca, come il capitale della Banca italiana sarà pur sempre garanzia dei suoi creditori.

Ben esaminato dunque il *bill* del 1844 non regge in fatto che le limitazioni da esso poste alla circolazione della Banca d'Inghilterra sieno più anguste di quelle che all'art. 8 si vorrebbero imporre alla Banca italiana e che credonasi imposte alla Banca francese dalle leggi di quell'impero.

Ho detto che credonasi e non sono imposte dalle leggi perchè realmente quella norma di emettere biglietti sino a tre volte la somma della riserva metallica, è una norma prudenziale la quale è stata seguita per alcun tempo in Francia e dettata anche da atti governativi a tempo in cui erano ancora in piedi le Banche dipartimentali, ma non mai per legge.

Essa è basata sulla media dello sconto richiesto per un certo numero di anni, escludendosi il tempo in cui la febbre delle intraprese produce quello che gli inglesi chiamano *over trade* e, come noi diremmo, sopra-commercio. Ma questa media muta coi tempi e colle condizioni dei traffici e dei commerci.

Difatto oggi non è più osservata, come si scorge dagli specchi che pubblica la Banca di Francia, dai quali, siccome già dissi altra volta al Senato, apparisce talvolta che la circolazione oltrepassa la somma di cinque volte la riserva metallica, e di sette volte il capitale della Banca medesima.

Quanto poi alle apprensioni che si crede calmare con queste empiriche ed arbitrarie limitazioni, mi sembra che l'esempio dovrebbe provare com'esse sieno chiarite inutili, per non dir peggio.

L'Inghilterra s'indusse a fare la solenne esperienza del *bill* del 1844 nell'intento precipuo di evitare le crisi e di impedire l'*over-trade*; ma lo stesso Peel, che aveva proposto il *bill*, dovè poi persuadersi che per esso non erano evitati gl'inconvenienti, e che le escogitate limitazioni non facevano buona prova in pratica, perchè fallivano allo scopo che con esse volevasi raggiungere. Anzi, dopo le splendide critiche a cui quello esperimento fornì la materia, e dopo le dimostrazioni fatte dell'errore suo fondamentale, da eminenti scrittori pratici e teorici nel tempo stesso, quali sono i Wilson e i Fullerton, nessuno può più fondatamente dubitare, che quelle restrizioni mentre non giovano per nulla o ben poco ad impedire le crisi, hanno però la triste efficacia di renderle funestissime dopo che sono scoppiate.

E di ciò accorgendosi quegli uomini pratici che sono gl'inglesi, nelle due sole crisi che sono scoppiate dopo il 1844, sono stati costretti a rimediare a' mali che andava producendo il *bill*, col sospenderne la esecuzione.

Ecco gli effetti delle restrizioni, esse sono impotenti ad operare il bene, e potentissimi ad accrescere il male che non valgono ad evitare.

Dette queste cose, abbandono il resto alla sapienza del Senato.

Presidente La parola è al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non intendo rispondere alle dotte cose ricordate dal Senatore Scialoja, sarebbe troppo lunga discussione, e credo anche non perfettamente opportuna. Se c'è una conclusione a trarre in questo momento dai ricordi fatti dal Senatore Scialoja è che noi dobbiamo molto consolarci di quello che abbiamo fatto, e specialmente dell'aver potuto profittare dell'esempio di due grandi nazioni e trarne una formola, la quale si direbbe essere la conseguenza dell'uno e dell'altro sistema.

Difatti che cosa ci ha detto il Senatore Scialoja? Ci ha detto: voi credete che la misura che si è messa colà al capitale sia effettiva? Voi credete che la misura che si è messa, o si crede essersi messa colà alla riserva metallica sia esatta? V'ingannate, c'è tanto del vago nell'una e nell'altra, ch'io potrei dimostrarvi che l'una e l'altra non sono vere.

Ebbene consoliamoci dunque che le cose presso di noi siano così intere, che possiamo, senza essere legati da precedenti spiacevoli, stabilire con chiarezza quale sarà la riserva metallica e quale la sua proporzione col capitale. Fortunatamente il capitale non è vincolato come è presso la Banca inglese, come è presso la Banca francese; quindi noi abbiamo una condizione eccellente; quella garanzia che ogni Banca deve presentare col suo capitale, la nostra la presenterà effettivamente perchè il capitale sarà libero e disponibile e non obbligato, nè sarà una guarentia nominale come colà, ma una guarentia effettiva.

Se poi la riserva metallica colà non è davvero indicata nella proporzione che si deve, io credo che ciò non sia una ragione di non indicarla noi; e se finalmente mi si dice che anche questi freni e queste limitazioni non giovano nei tempi difficili, io non ho altro a rispondere se non che: peggio se non li mettessimo! i freni, i temperamenti, le limitazioni si pongono colla speranza di mantenerli il più possibile; il dire che nei tempi difficili non si osservano, non significa altro se non che le cose umane non riescono mai secondo le previsioni; ma ciò non diminuisce per niente il nostro dovere di mettere quelle tali limitazioni, che crediamo ragionevoli, nella speranza che possano essere osservate il più possibile.

Non dico altro, perchè credo che il Senato non voglia prolungare di più questa discussione, la quale portata sul campo degli esempi stranieri, forse ci trarrebbe fuori del nostro terreno.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. La parola spetterebbe prima al signor Senatore Di Revel, poi al signor Senatore Farina, quindi l'avrà il Senatore Pallieri.

Senatore **Di Revel**. Io parlerei nel senso del signor Ministro e del mio amico l'onorevole Senatore Arnulfo, epperò se l'onorevole Senatore che propone l'aggiudica vuol parlar prima, io parlerò dopo.

Presidente. Allora sarebbe il turno del Senatore Farina.

Senatore **Farina, Relatore**. Forse sarà meglio che parli anch'io dopo.

Presidente. In questo caso la parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio finì il suo discorso col dire che non bisogna ricorrere ad esempi stranieri: è singolare che questo sia detto dal signor Ministro, il quale ricorre appunto, per fissare la circolazione, all'unico esempio straniero che vi sia, mentre non havvi nel mondo alcuna Banca rispetto alla quale siano per legge prestabiliti limiti fissi alla emissione de' biglietti, fuorchè la Banca d'Inghilterra, e prende per norma precisamente ciò che è stato condannato dall'autore stesso del *bill* del 1844, e che nessuno più osa difendere in Inghilterra.

Nel 1859, in Italia, nel Regno di Sardegna furono compilati nuovi statuti della Banca, che sono mutabili da parte del Potere esecutivo, ed ora, se non si adottasse la mia proposta, siu a che punto saremmo retrogradi?

Saremmo retrogradi rispetto allo statuto presente della Banca nazionale, lo saremmo rispetto alla legge del 4 luglio 1858, lo saremmo persino rispetto alla legge del 1850, giacchè grandemente s'inganna l'onorevole Senatore Arnulfo credendo che col limite stabilito nel secondo paragrafo della prima parte dell'art. 8 si sia allargato il limite contenuto nel primo: il secondo non è che una nuova limitazione, la quale è dedotta dal capitale, mentre l'altra è dedotta dal fondo metallico in cassa.

È strano che l'onorevole Senatore Arnulfo ritenga che un nuovo limite possa ampliare il precedente.

Lo stesso onorevole Senatore Arnulfo ed il signor Ministro hanno parlato con indifferenza del caso in cui si debba violare la legge, e questo sì è il vero, primo e più essenziale motivo che mi ha indotto a fare la mia proposta; desiderando io di ovviare al caso in cui un Ministro, il cui principale dovere sta nel far eseguire la legge, dia il triste esempio della sua violazione.

Se il signor Ministro avesse sostenuto che questo caso non si può presentare, allora lo comprenderei, ma no, anzi egli ed il Senatore Arnulfo hanno riconosciuto che non può questo limite, ristretto così, resistere in tempo di crisi; ed essi trovano naturale che il Ministro infranga la legge?

Per me fa un effetto diametralmente opposto; è questo ch'io temo, è questo il gran pericolo che intendevo di evitare.

Il signor Ministro poi teme dell'effetto che farebbe la mia aggiunta qualora facesse parte della legge; crede produrrebbe un effetto allarmante, come disse, crede

che sia meglio non dare questa facoltà al Potere esecutivo. Ora l'esperienza dimostrò precisamente tutto il contrario. Quando nel 1847 fu prosciolta la Banca d'Inghilterra dal limite imposto alla sua circolazione, bastò questa facoltà data alla Banca perchè subito si ricomponessero le cose, e non ebbe neanche d'uopo di farne uso; nel 1857 poi, al momento che lord Palmerston ebbe licenziata la Banca a trascendere lo stesso limite, le cose mutarono tosto d'aspetto ed in meglio; i consolidati crebbero del due per cento, ed anche i fondi francesi crebbero dell'uno per cento.

Vede dunque il signor Ministro, che quello che produceva il cattivo effetto era il limite, che era, secondo la sua espressione, inchiodato nella legge, ed avrei potuto d'intorno a ciò valermi di molte autorità e l'avrei fatto se avessi mai potuto immaginare che il signor Ministro avrebbe respinta la facoltà che propongo di dare al potere esecutivo.

Ma poichè qui sullo stallo di un Senatore vicino trovo la recentissima edizione di *Courcelle-Seneuil*, la apro a carte 320, e vi leggo: « À la fin de 1847 une crise causée par l'agiotage amena un accroissement dans les demandes d'escompte à la Banque d'Angleterre. La consternation se répandit dans le commerce, une panique était imminente, lors que le gouvernement suspendit l'acte de 1844. Au bout d'un mois toutes les choses avaient repris leur cours. »

Dunque il timore, la costernazione che si erano manifestati quando vi era il limite della legge, sparvero quando quel limite dal potere esecutivo, non ostante che ciò fosse in violazione della legge, fu tolto di mezzo.

Quanto alla Banca d'Inghilterra, non mi permetto di nulla soggiungere dopo le cose sì dottamente ed egregiamente dette dall'onorevole Senatore Scialoja, solo noterò che il signor Ministro e l'onorevole Senatore Arnulfo hanno parlato della Banca d'Inghilterra non nei rapporti per cui vi ha identità nella questione da me trattata in ordine alla Banca d'Italia, ma hanno detto cose che nulla hanno a fare con questa questione. Io avevo osservato che dal momento che i Ministri inglesi si avvidero che il limite fissato nella legge non si poteva osservare in tempo di crisi, in circostanze straordinarie, furono primi gli stessi Ministri e i Membri del Parlamento che li appoggiavano a dire che non bisognava fare una legge la quale non solo non si sa di poter osservare, ma che si sa di non poter osservare.

È in questo senso che ho allegata l'autorità del Parlamento inglese e l'autorità del conte di Cavour, il quale, dal momento che vide che i limiti stabiliti dalla legge del 1850 non si potevano incolumi mantenere, venne in Parlamento a proporre che fosse derogato alla legge medesima, e ad essa venne derogato.

Veramente il signor Ministro respingendo la proposta, io non so se debba in essa persistere; *beneficia in invitum non conferuntur*. Ma siccome, come ho detto, il

motivo che mi mosse a fare la proposta è tal motivo che deve interessare ogni cittadino, è l'integrità dello Statuto costituzionale. È il rispetto alla legge, che si debbe specialmente promuovere dai membri del Parlamento, per ciò mi credo in dovere di persistere nella mia proposta.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io credo che quando si vogliono istituire paragoni, bisogna almeno che i termini di essi abbiano un rapporto fra di loro.

Ora nella presente questione io credo che il voler paragonare la Banca d'Inghilterra com'è costituita e la Banca che si tratta di costituire presso di noi, sia mettere in rapporto due cose assolutamente distinte. Per provarlo io domando: se oggi che si tratta di fondare una Banca col capitale di cento milioni, si proponesse che questo stesso capitale invece di stare nelle mani della Banca ed essere investito parte in operazioni e parte in fondi di riserva fosse interamente investito in rendite sullo Stato, io domando se questa Banca che si produrrebbe in siffatta guisa avrebbe o no confidenza nel pubblico? Potrebbe o no fare le sue operazioni? Mettendo in circolazione i suoi biglietti nel limite del capitale investito in rendite dello Stato, e per ogni eccedenza colla riserva metallica, potrebbe tranquillarci che le sue operazioni potessero procedere, e che non avvenisse il caso in cui non fosse in condizione di rimborsare i biglietti.

Io credo che nessuno di voi possa muovere dubbii a questo riguardo.

La questione è di vedere qual sia la proporzione che dev'esservi tra la riserva metallica e la circolazione dei biglietti. La legge propone che questa sia del terzo; perchè il terzo? Perchè non può essere la metà?

Io dico: se volete teoricamente sciogliere questa questione, non arriverete a mettervi d'accordo perchè non ci è più assoluta ragione di dire che debba essere il terzo la riserva metallica, che di dire che sia un terzo o un poco meno o un poco più. Si è preso il consentimento generalmente invalso, cioè che quando accade di dover rimborsare fra tre, si possa tra tutti e tre ottenere quella somma, cosicchè non si abbia a credere che ad un tempo si possa domandare il cambio dei biglietti, e che se questo cambio ha luogo lo abbia partitamente, e in modo per cui la Banca possa rifornirsi di numerario se mai ne abbisognasse.

Vi è ancora un altro motivo di non far paragone colla Banca d'Inghilterra.

La Banca d'Inghilterra, come ognuno sa, ha il corso forzato de' suoi biglietti, il *legal tender*; cioè nessuno può rifiutarli, perchè sono considerati come denaro contante: si ha la facoltà di andarli a cambiare, ma ognuno li deve ricevere. Questo in Inghilterra non fa senso veruno, perchè il biglietto di Banca è cosa solida, cosa entrata nelle abitudini, nella necessità del

pubblico; esso ha valore d'oro come la sovrana, come la lira sterlina.

Noi non possiamo dirne altrettanto: trattandosi di fondare una Banca che deve fare affari in paesi dove il biglietto è assolutamente sconosciuto, noi dobbiamo preoccuparci grandemente che la Banca abbia sempre in mano i mezzi di cambiare contr'oro il biglietto onde questo non venga a scapitare.

Un'altra ragione che si è messa avanti è quella che il voler porre limiti alle operazioni della Banca oltre la sua emissione sia cosa non razionale, contraria alle teorie ed ai principii.

Io lascio per un momento i principii (e lascio sempre volentieri le teorie ed i principii quando non ricevono una pratica applicazione) e domando se in vista della possibilità che ha la Banca di avere una circolazione di 500 milioni, noi possiamo temere che avvenga per molti anni ancora in avvenire, il momento in cui essa trovi la sua circolazione arenata, e non possa bastare ai bisogni del commercio.

Signori, noi siamo per fondare una Banca, e la fondiamo sopra statuti proposti da due società che si fondono insieme.

Nessuno di noi vuole che il Governo, o gli azionisti della nuova Banca abbiano diritto di svincolarsi dagli obblighi che contraggono, ma nè il Governo nè la Banca precludono certo la via (laddove la convenienza della Banca, del pubblico e dello Stato lo esiga) di consigliare mutamenti; e questi mutamenti possono essere fatti per legge.

Quanto al concedere al signor Ministro di Finanze, per una disposizione speciale, la facoltà di violare (si ammetta la parola), la legge ove la necessità lo richiegga, io credo che sia una facoltà la quale nel tempo stesso che si concede genera già fin d'ora, come disse opportunamente il signor Ministro, una sfiducia.

Io non veggio poi come e perchè si imponga che questa facoltà sia conceduta al Governo, previo parere del Consiglio di Stato.

Per quanto io onori e rispetti i lumi e la scienza del Consiglio di Stato io son d'avviso che politicamente non si possano mettere a pari di quella del Parlamento.

Quando si fosse proposto che di questa facoltà conceduta al Ministro non potesse valersi che previo il parere del Consiglio di Stato nell'intervallo delle sessioni ed allorquando il Parlamento non siede, lo avrei sino ad un certo punto capito, ma che durante il tempo in cui il Parlamento siede, il Ministro possa prendere una misura di così grave importanza, di rapporto così intimo non solo colle condizioni economiche del paese, ma perfino colla politica, e la possa prendere senza renderne ragione al Parlamento, io credo che questo sia assai poco costituzionale.

Del resto, Signori, noi ci occupiamo di eventualità le quali sono ancora molto lontane da noi; nelle condizioni in cui versiamo dobbiamo essere stretti osser-

vatori del principio di $\frac{1}{3}$ in riserva metallica della totale circolazione.

Non credo che per abbondanza dobbiamo porre un limite oltre il quale le operazioni della Banca possono estendersi. Avendo messo 500 milioni ci passeranno molti anni prima che la Banca abbia una circolazione di questa natura.

Per tali considerazioni, siccome io credo che realmente sia pericoloso lo innestare in questa legge, la quale vuole essere d'indole durativa, un principio che la vulnera fin d'ora, che genera la sfiducia, che induce la possibilità che in un'epoca non lontana possa avvenire il bisogno di riformare in una parte così essenziale il suo organismo, così io mi accosto all'opinione di coloro che respingono in modo assoluto questa aggiunta.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore Farina, *Relatore*. Molte e savie cose sono state dette a questo riguardo che abbrevieranno quello che sto per dire.

Non posso ammettere nella loro integrità le osservazioni state fatte dall'onorevole Scialoja circa la Banca d'Inghilterra, ma ammettendo che in generale la massima parte sia vera, a quale conclusione è egli venuto?

Guardate, egli dice, che nella Banca d'Inghilterra il capitale che è presso il Governo è garanzia dei capitali della Banca.

Ma è precisamente perchè là resta per garanzia dei creditori della Banca e che tutti i creditori hanno così una sicurezza che questo non sia consumato, disperso, sottratto alla loro garanzia che riescono tutelati i portatori dei biglietti che sono veri creditori della Banca. Per conseguenza là ci è una garanzia che noi non abbiamo nella nostra istituzione. Io ammetto in massima che non vi sia un limite certo che nella misura della circolazione, il quale sia determinato scientificamente, cioè una relazione certa fra la riserva metallica e la circolazione dei biglietti. Quello che generalmente si fa in questi casi è una misura piuttosto prudenziale che può servire nella maggior parte dei casi; ma che in istraordinarie circostanze questa proporzione possa riuscire impari agli eventi, ciò è possibilissimo. La scienza (diceva bene a questo riguardo Pellegrino Rossi) la scienza a questo punto si ferma perchè ivi si fermano i risultati certi dell'esperienza.

In alcuni casi, in casi di grande timor panico, una circolazione fiduciaria che salga al doppio della riserva metallica può parere troppo estesa; in altri casi di confidenza generale può essere anche otto volte maggiore senza che vi sia pericolo.

Dunque io credo che la scienza a questo punto si arresti. Ma in mancanza di certi principii scientifici subentrano i risultati dell'esperienza, nella maggior parte dei casi.

Non mettiamoci in capo che quando avremo fissato un limite massimo alla circolazione si possano assolutamente sfidare tutti i casi possibili di crisi.

Noi fissiamo un limite che dietro l'esperienza fatta dalla maggior parte delle Banche per la massima parte dei casi è riuscito sufficiente. Ma non c'è, ripeto, un limite fisso e sicuro.

In tutti gli statuti di Banca questo limite esiste. Non esiste sempre nella legge, ma frequentemente la legge, come in quella del Belgio, si riporta agli statuti della Banca; e nella legge francese si riporta ad un decreto del Governo (*Denegazioni da un Senatore*); si signore: Formale è l'articolo 31 della legge 24 germile anno XI; « Et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu'il (Le Gouvernement) aura déterminée. »

Non ho detto che ci sia nella legge, ho detto che si riporta a speciale decreto col quale questo quantitativo è stato aumentato, e per parlare solamente dei più recenti ce n'è uno del 15 marzo 1848, uno del 2 maggio 1848, uno del dicembre 1849 ed uno del 6 agosto 1850 che ristabilisce il limite antico.

Dunque un limite per lo più è stato ammesso, e dacchè vi è un limite, l'arbitrio della Banca non è più sconfinato, ma ci è un limite che generalmente sta nella legge che autorizza dappertutto le Banche. Subentra qui la quistione relativa alla proposta dell'onorevole Senatore Pallieri: se sia prudente che questo limite venga fissato dall'autorità del Parlamento e dalla legge.

Le ragioni esposte dall'onorevole mio amico il Senatore Arnulfo mi persuadono che è più conveniente il lasciare definire questo limite alla legge che accordarlo al Governo, ma con una limitazione: cioè che il Governo assuma sopra di sé la responsabilità di questo fatto, perchè bisogna provvedere all'istante quando il bisogno di aumentare la circolazione si manifesta.

Dunque si lasci facoltà al Governo in genere di farlo, coll'obbligo però di riportare poscia l'approvazione del Parlamento. Con questo limite, ammesse le condizioni generali nelle quali ci troviamo, le quali al momento sono ben lontane, come diceva l'onorevole Senatore Di Revel, dal far temere un'insufficienza nella circolazione di 500 milioni, io credo che si debba votare l'articolo proposto.

Del resto, come io diceva, noi siamo lontani dall'aver una prospettiva, che non possano bastare per i bisogni della nostra circolazione i 500 milioni di cui è autorizzata l'emissione nella legge; l'esempio dell'Inghilterra, come fu ottimamente osservato dall'onorevole Senatore Di Revel, non è applicabile al caso nostro, specialmente per la condizione del *legal tender*, o corso legale (non forzato) del biglietto; le sole Banche di deposito in Inghilterra assorbono un capitale che pare favoloso, cioè di 5 miliardi, e i pagamenti di esse si fanno con i biglietti della Banca inglese, che costituiscono la moneta legale del paese.

Colla massa delle operazioni delle *Joint Stock Banc* che devono pagare i loro biglietti o in danaro od in biglietti della Banca d'Inghilterra; colla immensa estensione del commercio in quel paese è evidente che colà devono esistere bisogni per la circolazione infinitamente

maggiori che fra noi, e quindi io credo che senza più si possa passar oltre alla votazione dell'articolo concertato fra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pallieri per metterla ai voti, essa è del tenore seguente: « Potrà tuttavia la Banca, in casi straordinarii, venire autorizzata per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, a tenere in circolazione una somma di biglietti superiore a quella sovra indicata, purchè non eccedente il quintuplo del fondo metallico in cassa, nè il settuplo del capitale versato »

Chi intende di approvarla, sorga.

(Non è approvata.)

Ora leggo l'articolo 8 secondo l'ultima redazione stata concordata tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

« La somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta, e dei biglietti all'ordine ed a vista, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa. In ogni caso, non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in biglietti di circolazione, ed in biglietti all'ordine ed a vista, non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica.

» Fa parte del fondo metallico disponibile il valore delle paste d'oro e d'argento tariffate e destinate dalla Banca per l'esercizio delle zecche. »

Senatore Scialoja. Io domanderei la divisione di quell'inciso che dice: *biglietti all'ordine pagabili a vista*, per sottomettere a votazione distinta, le parole: *pagabili a vista*, che non potrei votare con tranquilla coscienza.

L'onorevole Relatore ci ha detto poc'anzi, nel finire il suo discorso, qualche cosa che io non aveva osato dire nella precedente discussione, ma che ora ripeto dopo ch'è stata da lui detta.

La Banca, egli diceva, quando vuole si crea il fondo di riserva, che le occorre per poter mettere in circolazione il triplo dei biglietti; e sapete, o Signori, come se lo crea? acquistandolo: ma sapete come lo acquista? Nel modo da voi prescritto nell'art. 2, ammettendo l'aggiunta fatta a quell'articolo dall'Ufficio Centrale, cioè acquistando cambiali.

Queste cambiali possono essere acquistate con biglietti di Banca, o con biglietti all'ordine od a vista: ma potrebbero essere anche acquistate mediante biglietti a termine. Anzi, giovandosi della clausola restrittiva suggerita dal signor Ministro delle Finanze ed accettata dall'Ufficio Centrale, la Banca potrebbe, per esempio, acquistare 10 milioni in verghe d'oro emettendo 10 milioni di biglietti, non più a vista ma a termine; potrebbe, poniamo, emetterli oggi colla scadenza del primo aprile. I dieci milioni entrerebbero nelle casse della Banca, e per virtù del vostro art. 8 questa potrebbe emettere biglietti al latore per 30 milioni. Ma essa avrebbe inoltre dieci milioni di debito rappresentati da biglietti a termine.

Per evitare questo inconveniente, o Signori, io credo che convenga non fare la distinzione tra i biglietti all'ordine pagabili a vista e i biglietti all'ordine con determinata scadenza: perocchè in pratica i biglietti all'ordine che rilascia la Banca sono quasi sempre a vista; ma quando voi fate la distinzione che si vorrebbe introdurre nell'articolo, voi tentate fortemente la Banca ad emettere in certe occasioni biglietti all'ordine con termini di scadenza determinata, e ciò principalmente quando si tratterà di far figurare nel suo fondo di cassa una riserva metallica che in realtà è bilanciata da un equivalente debito.

Questa è la ragione per cui credo che non si possa ammettere la distinzione dei biglietti a ordine, tra biglietti a vista e biglietti a termine; e questa è la ragione per cui ho pregato l'onorevolissimo nostro signor Presidente di sottomettere a votazione distinta le due parti di questa clausola.

Senatore Farina, Relatore. Il Senatore Scialoja riproduce la discussione che si è già fatta dal Senatore Cadorna, riproducendola però sotto un aspetto specioso. Io non potrei che ripetere quanto ho già detto, locchè è superfluo.

Io credo che trattandosi qui di regolare semplicemente la circolazione, il Senato non debba preoccuparsi d'altro, e possa quindi accettare l'articolo quale è stato concertato fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Scialoja fa istanza perchè si voti anzitutto sulle parole *biglietti all'ordine ed a vista* collocate in due diverse sedi.

Senatore Scialoja. Sulle parole *ed a vista*.

Presidente. Debbo leggere come è scritta: *Biglietti all'ordine ed a vista*.

Comprendo benissimo, che il Senatore Scialoja intende di escludere la distinzione tra i biglietti a vista ed i biglietti a termine, ma io mi sono creduto in dovere di leggere la frase: letta in frase il Senato è edotto, ed io posso mettere ai voti la distinzione che ha fatto il Senatore Scialoja, cioè le parole *a vista* applicabili tanto al primo che al secondo caso.

Chi ammette queste espressioni *a vista* relative ai biglietti all'ordine nei due casi di applicazione contemplati dall'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora credo che non sarà più necessario che rilegga l'art. 8 per metterlo ai voti complessivamente.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Se crede il Senato, si potrebbe ancora andare avanti un poco.

Voci. Non siamo più in numero.

Presidente. Avverto il Senato che col breve tempo che s'impiega nelle discussioni sarà impossibile di condurre a termine i lavori che ci sono affidati. L'ora per l'adunanza è fissata alle due....

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente... e non si raggiunge mai il numero

legale che dopo le tre; dopo le cinque non c'è più speranza di poter continuare. Prego i signori Senatori di voler avvertire a ciò, perchè sicuramente in fine della sessione noi ci troveremo ad avere accumulati lavori che forse non potremo spedire.

La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Io propongo che la pubblica seduta sia fissata per il tocco, così alle due vi sarà forse il numero legale.

Presidente. Mi permetta che dica che io non posso ammettere che ci sia un'ora d'ingresso, per cui i Senatori più diligenti debbano aspettare gli altri. Del resto, se si farà questa proposta, io la metterò ai voti quando il Senato sarà in numero.

Domani l'adunanza pubblica è alle ore due precise per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Banca d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LXXXIX.

TORNATA DELL'8 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — Adozione dell'articolo 9 — Articolo 10 — Emendamento del Senatore Scialoja alla redazione della prima parte dell'articolo stesso fatta dall'Ufficio Centrale — Il Senatore Cataldi propone sia mantenuta la redazione del Ministero — Parlano contro la proposta i Senatori Farina (Relatore), Cotta e il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Il Senatore Cataldi la ritira — Aggiunta del Senatore Vacca all'articolo 10 propugnata dal Senatore Scialoja, oppugnata dai Senatori Martinengo e Farina — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri, forniti dai Senatori Vacca e Scialoja — Considerazioni e proposte del Senatore De Gori (Membro dell'Ufficio Centrale) — Osservazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'emendamento Scialoja — Emendamento del Senatore Martinengo all'aggiunta del Senatore Vacca — Proposta sospensiva del Senatore Di Castagnetto — Dichiarazione del Senatore Roncalli Francesco — Approvazione dell'emendamento Martinengo — Proposta di soppressione del Senatore Regis al primo alinea dell'articolo 10 — Adozione dell'articolo 10 — Articolo 11 — Parole del Ministro contro la nuova redazione di quest'articolo fatta dall'Ufficio Centrale — Richiami del Senatore Cambray-Digny, a cui rispondono il Senatore De Gori e il Ministro — Osservazioni dei Senatori Lauzi e Scialoja sull'ordine della discussione — Replica del Senatore Cambray-Digny — Spiegazioni del Senatore Farina — Considerazione del Senatore Bevilacqua — Dichiarazione del Senatore De Gori — Risposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, Segretario, San Vitale dà lettura di due lettere dei Senatori Coppola e Scacchi i quali per motivi di famiglia chieggono un congedo d'un mese che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Ieri si è votato l'articolo 8: ora veniamo al 9 così concepito:

« Art. 9. È vietata alla Banca ogni operazione non indicata nel presente Statuto. »

Se non si domanda la parola su questo articolo lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 10.

Leggerò il testo ministeriale, poi la modificazione che vi propone l'Ufficio Centrale.

« Art. 10. I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili in una città del Regno, essere ununiti del bollo, avere una scadenza non maggiore di tre mesi e la firma di tre persone notoriamente solventi di cui una almeno abbia domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto.

» I buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi, sono ammessi allo sconto, con la gira del possessore a favore della Banca.

» La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi, quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri titoli indicati nell'articolo 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo.

» Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme.

» Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

L'Ufficio Centrale propone un emendamento alla prima parte di questo articolo concepita in questi termini:

« I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili in una località del Regno nella quale esista sede o succursale della Banca, essere muniti, ecc. » il resto come nel progetto del Ministero.

Rammenta il Senato che il signor Senatore Vacca aveva fatto una proposta, la quale era stata rimandata a questo articolo 10, ma non vedendo il signor Senatore Vacca....

Senatore Moscuza. Il Senatore Vacca è al comitato di finanze.

Presidente. Lo farò subito chiamare. Intanto osservo al Senato che ieri si è detto che la seduta avrebbe avuto luogo alle ore due; si è aspettato una mezz'ora circa, e d'ora in avanti, qualunque sia il numero dei Senatori, alle due precise si entrerà in seduta, giacchè altrimenti se i signori Senatori non vorranno far prova e di maggiore frequenza e di maggiore permanenza nelle adunanze, sarà impossibile che il Senato possa spedire gli affari di cui è incaricato, non potendosi con una seduta di un'ora e mezza dar corso ai medesimi.

Questa è una responsabilità che abbiamo verso il paese e verso il Re da cui siamo stati nominati.

L'onorevole Senatore Scialoja ha presentato ora alla Presidenza un emendamento sulla prima parte del progetto dell'Ufficio Centrale. Invece delle parole: « Pagabili in una località del Regno nella quale esista sede o succursale » egli intenderebbe si dicesse: « pagabili nei luoghi dove sia sede o succursale. »

Domando al Senatore Scialoja se vuol sviluppare questo suo emendamento.

Senatore Scialoja. La cosa mi pare abbastanza chiara da non aver bisogno di sviluppo, non cambiando nulla al pensiero, ed essendo solo una semplice variazione di espressione.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Su questo emendamento?

Senatore Cataldi. Sulla prima parte dell'articolo.

Presidente. Allora permetta che prima interroghi

il Senato per vedere se appoggia l'emendamento del Senatore Scialoja.

Chi appoggia l'emendamento testè letto, sorga.

(Appoggiato.)

Ora ha la parola il Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. In questa prima parte dell'art. 10, mi avvicinerei di più alla redazione del progetto ministeriale, cioè toglierei da quella dell'Ufficio Centrale le parole: « nella quale esista sede o succursale della Banca, » giacchè la Banca può avere corrispondenti anche in qualche località del Regno ove non esista sede o succursale, laddove secondo la redazione dell'Ufficio Centrale sarebbe impedito ad essa di prendere cambiali sopra quella località.

Ciò che avvalorò il mio intendimento si è che in questo stesso articolo si fa facoltà alla Banca di prendere anche cambiali per l'estero. Niente impedisce alla Banca che possa prendere anche una cambiale sopra una località qualunque, quando ivi può aver corrispondenti e farla ugualmente riscuotere.

In conseguenza proporrei, se l'Ufficio Centrale acconsentisse; di lasciare in questa parte l'articolo del progetto ministeriale qual è.

Presidente. L'Ufficio Centrale interrogato dal Senatore Cataldi, intende di accettare questo emendamento?

Senatore Cotta. La Banca non ha nessuno che possa riscuotere e pagare dove non ha nè sede nè succursale. I particolari si dirigono ad altri particolari; se si dirigono alla Banca, questa fa riscuotere e pagare dove ha sedi o succursali, ma non lo può dove non ha chi la rappresenti.

Presidente. Il Senatore Cataldi intende fare qualche proposta?

Senatore Cataldi. Io proponevo questo emendamento perchè, a mio avviso, niente impedisce alla Banca che possa aver corrispondenti in qualche località ove non esiste sede o succursale. Vi sono anche i titoli pagabili all'estero che la Banca può acquistare; e se li acquista si è perchè può avere all'estero dove mandarli, dove farli incassare. Nello stesso modo può avere nello Stato corrispondenti per far riscuotere titoli pagabili in una località dove non esista sede o succursale.

Senatore Cotta. Osserverò che la Banca non acquista titoli. Essa s'incarica gratuitamente della riscossione di quelli che sono rimessi in conto corrente alla stessa Banca, e li fa riscuotere dai suoi uffizi; ma non acquista titoli per farli riscuotere dove non ha uffizi.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se non ho mal compreso, l'onorevole Senatore Cataldi vorrebbe ritenere la dicitura del progetto ministeriale, vorrebbe insomma che non fosse fatta condizione l'esistenza di una sede o succursale.

Io non fo veruna difficoltà alla modificazione dell'Uf-

ficio Centrale, ma debbo confessare che non la trovo indispensabile. L'ammissione dei recapiti allo sconto è in fine dei conti rimessa al prudente giudizio dei rappresentanti della Banca, non è un'obbligazione che si assuma. Perchè dunque mettervi un legame che può riguardarsi come inutile? Perchè dire che non si possono ammettere allo sconto i recapiti se non pagabili in luoghi dov'è una sede o una succursale? O che si dica o che non si dica, rimane sempre libera l'accettazione dei titoli. Vedranno coloro che rappresentano la Banca se conviene accettare una cambiale pagabile in sito diverso da quelli dove è una sede o una succursale. Può accadere che la Banca abbia colà qualche corrispondente di sua convenienza che possa esigere la cambiale. Il progetto ministeriale appunto per questo aveva taciuto: non ci era paruto che fosse necessità imporre una condizione di tal fatta.

Ecco quanto, credo, abbia avuto intenzione di dire il signor Senatore Cataldi.

Senatore Cotta. Qui si tratta di recapiti ammessi allo sconto, dunque è una condizione gratuita; la Banca non prende che l'interesse del tempo, ma non ha verun corrispettivo per le spese dell'incasso.

Dove la Banca ha i di lei uffici, li fa riscuotere, può far venir danaro, può infine trovare dei compensi per poter pagare senza spese. Ma dove non ha uffici, quando abbia fatto riscuotere per mezzo di corrispondenti dovrà pagare una provvisione, dovrà correre l'eventualità di farsi rimettere il danaro, e tutto questo *gratis*?

Quello che è ammesso allo sconto non paga nessuna spesa, nessuna provvisione; non paga che lo sconto del tempo che ha da decorrere.

Dunque la Banca non può incaricarsi di nessun effetto che non sia pagabile dove non sono sedi o succursali, perchè, ripeto, non ha mezzi di farlo riscuotere senza pagare una provvisione, senza correre l'eventualità della trasmissione del danaro, senza altri molti aggravii che non possono essere compensati dallo sconto.

Senatore Farina, Relatore. Io credo che l'onorevole Senatore Cataldi non abbia considerato il rimanente dell'articolo, il quale nel progetto ministeriale dice implicitamente che la cambiale dev'essere pagata in quella città in cui si effettua lo sconto.

Infatti sta scritto nell'articolo:

« Che almeno uno dei sottoscrittenti debba avere domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto. »

Ora lo sconto, come tutti sanno, non si effettua che nella città ove harvi una sede o una succursale: questo perchè? Perchè se uno non paga si possa immediatamente fare effettuare il protesto dall'amministrazione della Banca. Quando questo non si faccia bisogna ammettere che la Banca possa stabilire qua e là, dappertutto, dei rappresentanti ai quali debbe trasmettere le cambiali, che non essendo pagate siano in questo luogo protestate; e così apriamo una quantità non di sedi, nè di succursali, ma di luoghi di operazioni che

si rimettono a corrispondenti; apriamo un largo campo di operazioni, le quali non sono punto nè poco considerate dallo Statuto.

Quali poi saranno le norme per la responsabilità di questi corrispondenti nell'interno dello Stato? Qui non abbiamo nel nostro Statuto nulla che lo prescriva, per conseguenza parmi che non si possa ammettere l'emendamento del Senatore Cataldi senza entrare in un vasto campo di operazioni che non sono punto regolate nello statuto della Banca e dalle quali è prudenziale che la Banca si astenga. Credo quindi che si debba mantenere la disposizione qual è, quella più ampiamente sviluppata nel progetto dell'Ufficio Centrale, ma che è virtualmente compresa anche nel progetto ministeriale senza entrare in altre disposizioni le quali, come dissi, schiuderebbero il campo ad operazioni che non sono punto previste nello statuto.

Faccio poi un'ultima osservazione, ed è che la discussione attuale verte su casi che ben difficilmente si danno.

Le operazioni di qualche importanza che si fanno da case di considerazione generalmente si fanno in siti di sedi o succursali della Banca, od in cui la Banca ha interesse di stabilirle; per conseguenza andare a prevedere oltre a ciò delle altre circostanze, mi pare poco utile e pericoloso. Anche per questo motivo mantengo la redazione quale fu presentata.

Presidente. Non essendovi proposta formale venuta al banco della Presidenza....

Senatore Cataldi. Dal momento che l'Ufficio Centrale si dimostra contrario alla mia proposta, io la ritiro.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Faccio una pura osservazione di redazione.

Nel progetto di legge in discussione si usa la parola *recapiti*; se mal non m'appongo, parmi che finora non fu adoperata....

Voci. È stata ammessa.

Senatore Alfieri. Allora mi rimetto.

Presidente. Il signor Senatore Vacca si era riservato di fare una proposta all'articolo 10, epperò gli accordo la parola.

Senatore Vacca. Nella discussione dell'articolo 3 io ebbi l'onore di proporre al Senato un'aggiunta nell'intento di far comune la disposizione di quell'articolo 3, il quale accordava la facoltà dell'anticipazione sopra depositi di sete (essendosi ammessa l'aggiunta proposta dall'onorevole Martiniengo), di fare comune, io dico, questo stesso beneficio agli ordini in derrate che esprimono una speciale negoziazione invalsa negli usi commerciali delle provincie meridionali, governata dalle prescrizioni del Codice di Commercio imperante in quelle stesse provincie.

Fu allora che l'Ufficio Centrale stinò non essere quella

la sede di questa discussione e potere più utilmente rinviarsi a quella dell'articolo 10.

Adunque mi cade ora in acconcio di riprodurre qui la mia proposta o il mio emendamento. Perchè il Senato possa meglio apprezzare la natura, la funzione ed il valore giuridico di questi ordini in derrate qui ignoti, mi permetterò di ricordare talune delle principali disposizioni consacrate nelle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti in quelle provincie.

L'articolo 190 statuisce così: « Le disposizioni relative alle lettere di cambio e riguardanti l'accettazione, la scadenza, la girata, l'obbligazione in solido, lo avallo, l'adempimento per intervento, il protesto, i doveri ed i diritti del possessore, il rimborso e gli interessi, sono applicabili agli ordini in derrate. La stima del prezzo del genere non consegnato sarà regolata per lo rimborso, secondo il corso in piazza nel luogo dove la consegna doveva effettuarsi, e non si è effettuata, e nel tempo della richiesta fatta fra termini convenuti. »

« Art. 191. Gli ordini in derrate possono essere tratti sopra un individuo, e pagabili al domicilio di un terzo. »

Adunque dal complesso delle disposizioni relative agli ordini in derrate si raccoglie che questi vanno parificati per i loro effetti giuridici alle lettere di cambio, sicchè laddove il traente dell'ordine in derrate contravenga all'obbligo della consegna al termine stabilito, egli sarà tenuto in faccia al possessore, come lo sarebbe il traente di una lettera di cambio rispetto al possessore della medesima in seguito al protesto.

Parmi adunque che l'ordine in derrate elevato come è allo stesso valore giuridico della lettera di cambio e d'altronde munito della garanzia delle tre firme, presenti quanto basta perchè possa aspirare allo stesso beneficio che accordavasi coll'articolo 3 ai depositi in sete, con una differenza che quello era un beneficio certamente più largo perchè importava la facoltà delle anticipazioni sopra depositi, e qui non si tratterebbe che di farli funzionare in via di sconto, e come garanzia sussidiaria alle due firme.

Io meditando sulla mia tesi ho voluto anche premunirmi contro le possibili obiezioni che mi si potrebbero muovere. Si potrebbe dire probabilmente: ma voi non potreste parificare la natura degli ordini in derrate ai depositi delle sete, imperocchè egli è certo che l'ordine in derrate non rappresenta un deposito certo, è una circolazione fiduciaria che potrebbe mancare e non potrebbe paragonarsi ai *warrants* i quali sarebbero precisamente ammessi alla facoltà dello sconto per l'articolo 10 perciocchè questi trovano la garanzia governativa nel deposito nei *docks* e nei magazzini autorizzati dal Governo, non così per l'ordine in derrate il quale non rappresenta una merce effettivamente depositata, con garanzia di fede pubblica.

Io convengo che questa obiezione non è lieve; se non che non credo che basti ad infirmare il valore dell'ordine in derrate e le garanzie che lo circondano. Infatti se egli è vero che l'ordine in derrate crea l'ob-

bligo nel traente di pagare alla scadenza sotto pena di pagare il valsente, e s'egli è pur vero che la Banca trova una solida garanzia e la trova inquantochè l'ordine in derrate è anch'esso munito delle due firme, allora, io domando, di che si tratta?

Si tratta solo di ammetterli alla funzione della terza firma. Questo credo che non potrebbe menomamente mettere a repentaglio gli interessi della Banca.

Si potrebbe per avventura fare una seconda obiezione e dire: ma ponete il caso che la scadenza dell'ordine in derrate sia più lontana della scadenza dello sconto fissata dalla Banca dove saranno le garanzie della Banca?

Io credo che questa obiezione non abbia un gran valore perchè è chiaro che la Banca potrebbe non ammettere allo sconto se non gli ordini in derrate che si presentassero con una scadenza tale da poter essere ammessi allo sconto della Banca.

Parmi adunque che queste osservazioni anticipate potrebbero rispondere alle obiezioni che per avventura l'Ufficio Centrale potrebbe muovermi.

Io mi permetterò infine di sottomettere al Senato un'ultima generale considerazione. Noi intendiamo alla creazione di una vasta Banca di circolazione e di sconto, che indubitatamente per il suo organismo potente, per la sua forza espansiva, dirò così, assorbirà man mano quegli istituti di credito che sono troppo piccoli e magri per sostenere la concorrenza con questa Banca colossale.

Dunque io credo che questa Banca meglio risponderà al suo fine se darà anticipatamente soddisfazione a quelli interessi legittimi rappresentati dalle singole provincie.

Coste concessioni a parer mio sortirebbero il doppio vantaggio, e di provvedere agli interessi commerciali esistenti, e di allargare altresì la sfera di azione delle operazioni della nuova Banca, improntandola di un carattere comprensivo degli interessi collettivi rappresentati dai vari centri di attività commerciale.

Mi riservo poi di rispondere alle osservazioni del Relatore quando lo creda opportuno.

Presidente. Il Senatore Vacca propone che dopo la parole: *magazzini generali approvati dal Governo*, si aggiungano le parole: *e di ordini in derrate giusta le disposizioni del Codice di commercio vigente nelle provincie meridionali.*

Prima interrogo il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Vacca.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** L'onor. Senatore Vacca si è appoggiato all'analogia che poteva, secondo egli opina, avere la sua proposta con quella che io ebbi l'onore di fare al Senato, cioè di fare deposito anche di sete, ed anticipazioni sui depositi stessi.

Io mi permetterò di osservare all'onorevole Senatore Vacca che vi esiste una grande differenza fra la sua proposta e la mia.

Prima di tutto il deposito di sete è materiale; esso è un pegno di una merce, direi quasi, inalterabile di qualità e poco nel prezzo; è pressochè di vendita sicura, che non soffre alterazione sul prezzo. Abbiamo nell'art. 3 già contemplato il disposto sopra i *warrants*, ossia certificati di deposito fatti in luoghi distinti ed approvati dal Governo. La categoria a cui si estenderebbe il deposito proposto dal Senatore Vacca sarebbe al di fuori di questa cerchia, poichè la merce sulla quale si fanno gli ordini in *derrate* non rimane presso un luogo autorizzato dal Governo, ma bensì presso un commerciante, e naturalmente non reca con sè l'idea di pegno, non porge per parte della Banca sicurezza veruna.

Quindi mi permetterò di osservare al Senato essere pericoloso l'estendere le operazioni della Banca anche a così detti ordini in *derrate*, i quali in altri tempi erano per avventura un segno di progresso, ma non è così dopo i nuovi dettami della scienza che ha prescritti luoghi appositi per depositi di merci, sorvegliati e garantiti dal Governo. Per le quali ragioni io non ammetterci il supposto paragone, e andrei molto dubbioso ad ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Vacca.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Martinengo diceva egregiamente che non vi è analogia tra l'ordine in *derrate*, ed il deposito di seta; ed io mi permetterò di fare osservare al Senato, che quando si aggiunse alle operazioni della Banca quella delle anticipazioni sul deposito della seta, s'intese concederle una facoltà in parte diversa da quella che oggi il Senatore Vacca venne proponendo al Senato. Difatto oggi non si tratta di concedere alla Banca il permesso di fare anticipazioni sopra deposito di ordini in *derrate*. Nulla di ciò: l'art. 10 tratta delle condizioni e de' requisiti che debbono avere i recapiti di cui è permesso lo sconto dall'art. 2. Fra questi recapiti non sono gli ordini in *derrate*, e non si dimanda che sieno.

Se non che in questo art. 10 si prevede il caso in cui un recapito, una cambiale che voglia scontarsi alla Banca non abbia tre firme, ma solo due, e si dice che il deposito di certi titoli, come sarebbero i certificati dei magazzini di deposito, possono tener luogo della terza firma. Il Senatore Vacca adunque propone, che siccome si può ammettere un *warrant* in vece di questa terza firma, così possa anche ammettersi un ordine in *derrate*.

Vede dunque il Senato che non si tratta di un caso identico a quello delle anticipazioni su depositi di seta. La Banca per regola generale non può ricevere che cambiali a tre firme; ond'è che se ne hanno due, la guarentia della terza firma potrebbe essere, secondo l'emendamento Vacca, sostituita dalla guarentia di un deposito d'ordini in *derrate*.

A dire il vero, in queste proporzioni io credo che l'emendamento sia perfettamente accettabile.

Il Senatore Martinengo notava che vi è differenza tra un *warrant*, ed un ordine in *derrate*. Il *warrant*, dice egli, rappresenta la merce tenuta in deposito da colui che lo rilascia, e per conseguenza è un titolo che dà facoltà di riscuotere la merce depositata; ma il vostro ordine in *derrate* non è propriamente un certificato di deposito, perciocchè tiene della natura del biglietto a ordine ed anche della cambiale quando è tratta da una piazza all'altra, ma colui che trae l'ordine vi promette bensì di consegnarvi la merce, che assicura essere in questo od in quell'altro magazzino suo, o di un suo corrispondente, ma non dichiara di avere realmente in deposito una merce vostra.

Egli ha perfettamente ragione. Ma appunto per questo la legge di commercio napoletana, prevedendo il caso in cui si manchi alla consegna della *derrata*, dichiara che ipso jure il biglietto o la cambiale in *derrate* rimane convertita in un biglietto all'ordine, in una cambiale semplice in denaro, pari al prezzo della merce. Sicchè per lo meno questa cambiale, d'indole particolare, di cui parla il Codice napoletano, il quale ritrae e sancisce gli usi del paese, rimane convertita in una cambiale comune, anche nel caso il più sfavorevole, in quello cioè che la merce non fosse consegnata. Ed in questo caso diventa un recapito esigibile colla stessa esecuzione pronta, nella stessa guisa e colle medesime guarentigie di qualunque altro recapito commerciale.

Ora, io dico: se colui che porta da una mano una cambiale con due firme, presenta dall'altra un biglietto all'ordine in *derrate*, che la Commissione di sconto reputa tratta o accettata da commerciante o da casa solvente, e tale che non rifiuterebbe la firma se fosse apposta come terza sottoscrizione su quella cambiale che si presenta allo sconto, non intendo perchè non dovrebbe a questo secondo titolo dare il valore che darebbe alla terza firma. Chè se poi la Commissione di sconto non giudica solventi la firma o le firme dell'ordine in *derrate*, lo respinge, siccome respingerebbe la cambiale se la terza delle tre firme non fosse di persona solvente.

Ma, ripeto, se trova tutte le firme meritevoli della sua fiducia, siccome accetterebbe la sola cambiale sottoscritta da tre, così non veggo perchè non dovrebbe accettare la cambiale sottoscritta da due, e il biglietto all'ordine sottoscritto da un terzo.

Mi permetta intanto il Senato che aggiunga altre considerazioni particolari.

Il biglietto a ordine in *derrate* è tanto familiare alla piazza napoletana che in tutti i regolamenti di borsa si è parlato della negoziazione degli ordini in *derrate* colle stesse solennità colle quali si parla della negoziazione delle rendite pubbliche.

Leggerò su tal materia due articoli dell'ultimo regolamento di borsa:

« Art. 1. Il corso legale di borsa di ciascun giorno

cost degli effetti pubblici come delle derrate risulterà dalle contrattazioni seguite nella giornata medesima. Entreranno nel concervo dei prezzi i soli contratti conclusi per mezzo degli agenti di cambio. »

« Art. 4. I contratti privati e gli ordini in derrate dovranno nel termine di 24 ore essere vidimati dagli agenti de' cambi o dai sensali di commercio ed iscritti ne' loro registri, ecc. »

Dunque vede il Senato che la negoziazione delle merci nella Borsa di Napoli si fa sopra ordini in derrate, e sebbene le leggi di commercio nulla dicano in quanto alle condizioni che debbano adempiere le case le quali traggono questi ordini, la pratica ha sancito che queste case sono pochissime, cioè quelle soltanto che sono dedite unicamente al negozio di grani ed olio, che sono le due derrate per le quali si adoperano ordini negoziabili in borsa. Certo le sedi della Banca le quali saranno nella città di Napoli ed in altre più vicine ai luoghi dove si fanno i grandi raccolti di olio e di grano, avranno nei Consigli di sconto negozianti informatissimi di quelle case e di quei commercianti la cui firma vale tanto in pratica quanto qualunque firma di magazzino che dichiarasse di avere un deposito di merci.

E quando un ordine in derrate porta la firma di una casa di quelle che hanno il primato in questa specie di negozio, dico che vale anche meglio del deposito materiale della merce, meglio del deposito della seta.

Di fatto se colui ch'ebbe un'anticipazione sopra seta, non restituisce la somma al termine prefisso, la Banca è costretta a fare una operazione ch' esce dal novero di quelle a cui deve attendere per la sua propria indole; è costretta, dico, a ricorrere non ad un agente di cambio, ma ad un sensale di commercio per vendere la seta in danno del depositante. Ma per vendere un ordine in derrate non deve uscire menomamente dalle sue abituali operazioni perchè non ha da fare altro che consegnarlo ad un suo agente di cambio perchè lo venda alla Borsa, dove siffatti ordini sono quotidianamente negoziati.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Finalmente, o Signori, per provarvi sempre più come sia proprio delle abitudini di quel paese il negoziare per mezzo di questa maniera di titoli, rammenterò che una Commissione eletta per riordinare e l'antica Banca e la Cassa di sconto di Napoli, che erano già una volta istituti semi governativi ed ora sono autonomi, propose di annoverare fra i titoli ammessibili per pegno di anticipazioni anche gli ordini in derrate, ed il Governo accolse la proposta e la sancì con decreto reale.

Nella seduta in cui quella proposizione fu fatta intervennero dei negozianti stimatissimi nella città di Napoli e molto intendenti specialmente delle cose di Borsa, dei negozi di derrate e delle operazioni bancarie, i signori Rossi Luigi, Meuricoffre, Forquet e molti altri; ed era fra loro anche il signor Tito Caccace, che in quella città ha meritamente fama di es-

sere tra i più dotti delle materie commerciali, che ha studiate e sa non per meccanico empirismo, ma come giureconsulto pratico e teorico. Ebbene codesta Commissione proponeva, siccome ho detto, di far molto più che non vi propone il Senatore Vacca; perchè proponeva di permettere che la Cassa di sconto facesse anticipazioni sopra ordini in derrate a tre firme.

Questa proposizione passò senza nessuna contraddizione sebbene facesse parte della proposizione complessiva delle altre operazioni che furono lungamente e minutamente discusse.

Questo dimostra che nella coscienza di quei commercianti, nella opinione di quella piazza, l'ordine in derrate è una vera cambiale in merce; e che il Governo si è così convinto, che approvò gli statuti della Cassa di sconto napoletana ammettendo in essi più di quello che vi domanda il Senatore Vacca, il quale desidera soltanto che il deposito degli ordini in derrate possa valere quanto una delle tre firme delle cambiali ammissibili allo sconto.

Insomma tenendo ragione delle consuetudini del luogo, della notorietà dei negozianti le cui firme poste appiè di un ordine bastano ad attestare che rappresentano solide contrattazioni, e finalmente considerando che in ogni caso un ordine in derrate si risolve in una cambiale di valore equivalente, e che perciò se è munito di firma solvente, e tale che sarebbe accettata dalla Banca se fosse terza firma di una cambiale, ne segue che non vi è alcun pericolo per la Banca medesima d'accettarlo come corredo di cambiali a due firme.

Io quindi reputo che la proposta del Senatore Vacca meriti il favore del Senato, e mi unisco a lui per pregarlo di accoglierla.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina e dopo l'avrà il Senatore Alfieri.

Senatore Farina, Relatore. Anzi tutto io non posso ammettere colla scorta della legge napoletana l'identità che pretesero stabilire i preopinanti fra le cambiali e i biglietti a ordine in derrate; quest'identità è accidentale come è accidentale nel biglietto a ordine in danaro; dipende cioè dalla natura dell'atto e dalla qualità delle persone che l'hanno emanato il riconoscere se veramente costituisca o no un atto di commercio.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'articolo 192 di quel Codice di commercio lasciò chiaramente intravedere questa distinzione: « Gli ordini per la consegna delle derrate debbono trarsi a tempo determinato e non già indefinito: quante volte vi esistesse patto contrario, l'ordine ancorchè sottoscritto da commercianti (si noti bene, per dare il carattere preciso del quando è atto commerciale) verrà riputata semplice promessa civile. »

L'articolo poi che determina la competenza dei giudici di commercio esprime chiaramente che i biglietti a ordine non sono atti commerciali se non quando

siano fatti da commercianti; o quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio.

I biglietti a ordine sono parimenti reputati atti commerciali sottoscritti da qualunque persona che obbligandosi abbia espresso una causa di obbligazione commerciale.

Vero è che le disposizioni dell' art. 190 portano un pareggiamento di quest' ordine alle cambiali; ma vero è altresì che non fanno che ripetere quanto dice l' articolo 187 relativamente ai biglietti a ordine, e per conseguenza le limitazioni che esistono per i biglietti a ordine in danaro stanno anche per gli ordini in derrate.

Ed invero gli ordini in derrate non sono che documenti rilasciati da un tale, che promette ad epoca determinata di consegnare una merce prefissa; evidentemente dunque per loro natura sono identici alle promesse di quell' individuo che ad epoca determinata si obbliga di pagare una somma di danaro: non vi è diversità fra l' uno e l' altro titolo, e la legge stessa fa chiaramente vedere che quando questi ordini non emanano da commercianti, o non hanno per scopo un atto commerciale, non possono riguardarsi come atti di commercio.

Ma oltre questa diversità grandissima fra le asserzioni dei proopinanti, e le disposizioni della legge havvene un'altra molto grave, che pure è nella legge determinata.

Anzitutto giova premettere che gli ordini in derrate non determinano *a priori* il valore della merce, ma riferiscono la determinazione di questo valore, nel caso che la merce alla scadenza non sia pagata, all'epoca in cui dovrebbe la merce essere consegnata; vi ha dunque inoltre un'incertezza nella determinazione del valore di questo titolo, che non esiste nei biglietti a ordine, e negli altri titoli commerciali, il cui valore in denaro è accertato al momento in cui vengono rimessi alla Banca.

La distinzione che sono andato indicando risulta chiaramente dalle disposizioni dell' art. 190 del Codice medesimo in cui è detto:

« La stima del prezzo non consegnato sarà regolata pel rimborso secondo il corso in piazza nel luogo dove la consegna doveva effettuarsi, e non si è effettuata nel tempo della richiesta fatta tra termini convenuti. »

Vede dunque il Senato che anche a questo riguardo havvi una differenza grande fra i biglietti all'ordine ed i biglietti in derrate. Ma supponiamo che invece di non dare la derrata che l'ordine porta, quello che ne è debitore la paghi; cosa succederà? La Banca sarà obbligata a trovare immediatamente un compratore; e se non lo trova, dovrà essa avere dei magazzini per ricevere queste derrate?

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore.... Ora come mai vogliamo noi pareggiare questi contratti al deposito delle sete, per le quali già sappiamo che, ove si effettua, sonvi i

magazzini per ciò opportuni? È egli forse egualmente facile e comodo il custodire qualunque derrata come si fa per le sete, per le quali già esistono preparati i magazzini?

Absolutamente non vi è alcuno che sia pratico alquanto di queste cose, che possa rispondere affermativamente.

Del resto poi questa contrattazione *a consegnare* non fornisce nessuna garanzia dell'esistenza della merce, mentre essa si presta immensamente ai giuochi di Borsa.

Si giuoca alla Borsa nelle piazze di commercio, specialmente marittime, non solo sui fondi pubblici, ma anche sulle derrate. Tutti quelli che hanno vissuto in piazze commerciali, specialmente di porti di mare, sanno che si fanno contrattazioni in gran copia *a consegnare* senza che le merci esistano. Uno prevede che la merce deve rialzare e giuoca al rialzo, un altro invece è convinto che debba ribassare e giuoca al ribasso. Frequentissimamente questi contratti si risolvono alla scadenza col pagare la differenza fra il valore determinato nel contratto e quello che realmente si verifica all'epoca in cui si dovrebbe fare la consegna.

Evidentemente quindi questi titoli non rappresentano una contrattazione certa, sicura, commerciale, ma rappresentano delle promesse *a consegnare*, circa le quali, come succedono i giuochi di Borsa sui fondi pubblici in piazze dove non vi ha gran commercio succedono dei giuochi di Borsa in paesi specialmente di mare nei quali si sa che da un momento all'altro coll'arrivo di bastimenti carichi di una data mercanzia può veramente aversi il mezzo di consegnare una gran quantità delle derrate medesime.

Ma quand'anche queste obbligazioni rappresentassero un biglietto all'ordine di somma certa, locchè non è, è egli vero che questo potrebbe servire di corredo ad una cambiale a due firme per far sì che sopra di essa accordasse la Banca una sovvenzione?

No, assolutamente; noi non l'abbiamo nel nostro articolo, non ammettiamo questo deposito del biglietto a ordine in contanti per servire di corredo ad una cambiale che abbia solo due firme. Si ammettono i depositi di *warrants*, perchè questi e i certificati dei magazzini generali assicurano che la merce esiste, e che esiste in luogo debitamente custodita, e che non verrà dal depositario consegnata a chicchessia senza la presentazione di quel documento che sta nella cassa della Banca. La Banca dunque ha la certezza che questa merce esiste in luogo debitamente custodita e che non verrà consegnata a veruno se non alla Banca stessa mediante la presentazione del documento che conserva nella sua cassa.

Evidentemente dunque in questo caso i *warrants* ed il certificato dei magazzini generali presentano una garanzia infinitamente maggiore, e che non ha nulla di comune colla operazione che si vorrebbe in ora fare autorizzare.

Quanto poi al biglietto all'ordine separato dalla cambiale a due firme non è ammesso espressamente in questo articolo, così tanto meno può venir ammesso quando

non rappresenta una somma certa di danaro ma semplicemente una determinata quantità di merci.

L'onorevole Senatore Vacca andava immaginando il caso in cui la scadenza di questi ordini in derrate avesse luogo prima che si fosse verificata la scadenza dell'anticipazione da restituirsi alla Banca. Ciò invece di agevolare l'operazione della Banca costituirebbe un vero e grandissimo imbarazzo per la medesima giacchè essa non potrebbe vendere la merce perchè non avrebbe ancora diritto di pagarsi; bisognerebbe che la collocasse in luoghi sicuri, e ne verrebbe quindi precisamente la necessità di avere dei magazzini per la custodia di tutte le merci, che è quel grandissimo inconveniente di cui parlava or ora.

L'onorevole Senatore Vacca andava dicendo che non si sarebbe potuto negare la facoltà di fare anticipazioni su questa natura di titoli alla Banca, giacchè la Banca essendo destinata ad assorbire tutti gli istituti di credito era necessario che si provvedesse in modo che anche quelli che hanno titoli siffatti, quelli che fanno questa specie di commercio potessero ricorrere alla Banca per ottenere le sovvenzioni, delle quali avessero bisogno.

Ma mi permetta di dirgli, l'onorevole Senatore Vacca, che invece lo scopo della Banca è precisamente di far sorgere degli altri stabilimenti di credito, degli stabilimenti, per così dire, intermedi, i quali si frappongano fra gli speciali bisogni del commercio e l'istituzione della Banca, ed agevolino a coloro che hanno di questi bisogni di potersi approfittare della Banca.

L'onorevole Senatore Scialoja andava citando lo statuto del Banco di Napoli, nel quale è ammessa la terza firma anche per gli ordini in derrate fatti in forma di cambiali. Ma ciò prova precisamente quello che io andava dicendo, che ci sono cioè istituti di credito secondarii che soddisfano essi a quei bisogni del commercio che realmente esistono e che conseguentemente non occorre che ci provveda la Banca, la quale non ha tutto quel corredo di locali, di magazzini, d'impianto di uffici che occorrerebbero per operazioni di questa fatta.

Questo dunque non prova in favore, ma prova in senso contrario.

Aggiungerò di più che non so come sia andata smarrita, ma io pure avevo qui la proposta dello statuto del Banco di Napoli, in cui trovavo precisamente che gli ordini in derrate, bene specificato però che fossero emanati da commercianti e avessero il carattere di effetto commerciale, erano ammessi a servire di corredo alle cambiali a due firme, come si tratterebbe di ammetterli ora anche nel Banco di Napoli. Quindi starebbe bene che ove quella disposizione si potesse ammettere fosse collocata qui; ma, come ripeto, non la possiamo ammettere perchè porta non necessariamente, ma naturalmente un pagamento in derrate, il quale è tutt'affatto estraneo, tutt'affatto diverso dalla natura delle operazioni che la Banca può fare, e per cui sono disposti i

suoi uffici, i suoi locali, e tutto il complesso della istituzione.

In vista pertanto che nello stato attuale delle cose questo bisogno non si può dire insoddisfatto giacchè esiste un potente istituto di credito che in quel paese vi provvede, in vista che la natura di queste operazioni non è per nulla conforme a quelle che la Banca è chiamata per la sua istituzione ad operare, io sono dolente di dover dichiarare che l'Ufficio Centrale non ha potuto ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Vacca e dell'onorevole Senatore Scialoja, sebbene esso l'abbia presa in tutta quella matura disamina che l'autorità dei proponenti, e la cosa per sè stessa credeva che potesse meritare.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Mi rincresce di venire ad interrompere in certo modo la discussione sul merito della proposta fatta dagli onorevoli Senatori Vacca e Scialoja; ma ho domandato la parola, perchè mi pareva che prima di andar oltre in questa discussione, fosse non solo opportuno, ma anche necessario che venisse ben chiarito il senso della proposta medesima, acciò se ne potessero misurare le conseguenze.

Il Senatore Vacca propone che possano ammettersi a sconto in sussidio delle cambiali che portano solo due firme, gli ordini in derrate, giusta le disposizioni del Codice di commercio vigente nelle provincie meridionali.

Questo modo di dire lascia dubbio, per quanto a me pare, se intendasi che questa nuova forma di contrattazioni sia per essere in seguito alla emanazione di questa legge estesa a tutte le provincie dello Stato, purchè si conformino alle leggi napoletane.

Io veramente vedrei un gravissimo inconveniente a che si venisse ad introdurre una nuova forma di contratti in una legge dove ciò non si fa che per eccezione.

Per quanto sia degno di rispetto il Codice napoletano, tuttavia mi pare che prima di fare una applicazione di questo disposto del Codice medesimo a tutto lo Stato, dovesse questa materia essere con prudenza e con più maturo esame studiata.

Forse l'onorevole Senatore Vacca non intendeva di applicare....

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Alfieri.... il disposto di questo articolo, che alle provincie napoletane, ma allora sarebbe bene che fosse meglio specificato, e che si dicesse che nelle provincie dove questi ordini in derrate sono dalla legge vigente approvati possono essere ammessi in sussidio delle lettere di cambio le quali non portano che due firme.

Sarà quindi solo una questione di redazione, ma mi pare che questa diventi importantissima, perocchè se fosse ammessa quale venne formulata la proposta, parmi che ne verrebbe per conseguenza che in tutto lo Stato

si potessero usare questi mezzi di contrattazione e che avessero la consacrazione della legge solo perchè furono in questa legge medesima, che ora andiamo discutendo, indicati dal legislatore.

Crederei perciò necessario il risolvere la difficoltà da me proposta, appunto perchè, qualunque sia poi il valore che si possa dare alla disposizione dianzi suggerita, il Senato sappia quali possano esserne le conseguenze.

Presidente. La Parola è al signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io risponderò anzitutto allo schiarimento che veniva chiedendo il signor Senatore Alfieri; egli mi invitava a spiegare meglio l'intendimento della mia aggiunta nel senso cioè di applicarla restrittivamente alle provincie meridionali, per le quali io la invocava. Se non m'inganno, io ho creduto che i termini onde era formulato il mio emendamento rispondessero precisamente alla mia intenzione, e che escludessero affatto il dubbio e l'equivoco, che per avventura si potesse estendere quel genere di negoziazioni ed il beneficio che io invocavo alle altre provincie del Regno, imperocchè io mi sono riferito ad una negoziazione speciale alle provincie meridionali, ed ho avuto cura di aggiungere nell'emendamento che codesta aggiunta si riferisce precisamente alle disposizioni contemplate nel Codice di commercio imperante nelle provincie meridionali.

Parmi dunque che la redazione che ho proposto possa escludere affatto questo dubbio.

Del resto non dissento dallo aggiungere qualche frase che possa meglio fermare questa intelligenza.

Passerò a rispondere alle osservazioni del Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale rifiuta il mio emendamento: nè intratterò a lungo il Senato su di un tema che mi pare già esaurito, nè ripeterò le osservazioni che ad esuberanza ho fatto anticipatamente alle obiezioni che ora mi vengono fatte dall'onorevole Relatore e cui più ampiamente ha pure risposto l'onorevole Scialoja. Una sola obiezione sulla quale io credo dover richiamare l'attenzione del Senato è questa: il Relatore dell'Ufficio Centrale ha creduto di cogliermi in fallo supponendo che io avessi per avventura dato una fallace ed erronea interpretazione alle disposizioni del Codice di commercio napoletano in quanto all'aver io attribuito un carattere legale agli ordini in derrate che il Codice di commercio non attribuisce punto a quei titoli. Egli faceva avvertire che i biglietti all'ordine, giunta le disposizioni dello stesso Codice di commercio vigente nelle provincie meridionali non si possono parificare affatto alla natura ed al valore giuridico delle lettere di cambio.

Io risponderò, che mantengo precisamente l'interpretazione che ho dato all'articolo 192, nel senso cioè che l'ordine in derrate sia circondato dalle stesse garanzie di cui la legge ha rivestito la lettera di cambio.

Non ignoro per altro che l'ordine in derrate come il biglietto all'ordine ha un carattere differenziale nel

senso che, laddove esso sia rilasciato da persona non commerciante, in questo caso non impronterà il carattere di un atto di commercio a termini dell'art. 3 del Codice napoletano di commercio, quando non vi sia espressa la causa commerciale. Ma io credo peraltro che questa limitazione non potrebbe creare, a parer mio, niuna difficoltà e niun pregiudizio alla Banca. A questo proposito io richiamerò l'attenzione dell'onorevole Relatore sul portato dell'articolo 11 secondo l'emendamento recatovi dallo stesso Ufficio Centrale: è detto nell'articolo 11. « La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non avere per fondamento un'operazione reale di commercio. »

Senatore Farina, Relatore. Ma qui non si tratta di scontare.

Senatore Vacca. Io reclamo il beneficio dello sconto e null'altro. Dico adunque che se l'ordine in derrate lasciasse per avventura il dubbio di non rappresentare una operazione commerciale, sarebbe sempre in potere della Banca il rifiutarlo.

Io non ho insistito perchè si inserisse nell'articolo 3, quando si è aggiunto il beneficio che si è accordato al deposito in sete per le anticipazioni della Banca, ho creduto però che si potesse senza pericolo inserire una disposizione all'articolo 10 in favore degli ordini in derrate, in quanto alla sola facoltà dello sconto, in quanto cioè alla sola funzione della terza firma; ed in questo io non credo che potrebbero essere menomamente compromessi gli interessi della Banca, perchè leggo nello stesso articolo 10 al 3 alinea. « La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri titoli indicati nell'articolo 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo. » E se ci riferiamo all'articolo 3, troviamo precisamente che la Banca può ammettere ecc.

Ora se io ho dimostrato, come credo di aver dimostrato, che gli ordini in derrate nei loro effetti giuridici si possono ben parificare alle lettere di cambio, io credo che siamo precisamente nei termini dell'art. 10, vale a dire che si possa invocare il beneficio di ammetterli allo sconto al pari delle lettere di cambio.

Mi astengo da ulteriori osservazioni ed insisto nella mia proposta.

Senatore Scialoja. Sarò brevissimo dopo le cose già dette.

Comincerò dall'osservare all'onorevole Senatore Alfieri che certo la sua considerazione è giustissima, ma che presentemente non discutiamo articoli di legge, ma bensì quelli dello statuto che costituiscono un contratto fra le parti, il quale poi sarà approvato dalla legge che voteremo dopo.

Mi pare adunque che, siccome le parti contraenti non hanno la facoltà di estendere all'intero Regno d'Italia la legislazione vigente in alcune provincie, ma solamente

quella di rimettersi alle varie legislazioni, così non si possa per effetto d'una clausola convenzionale che parla d'ordini in derrate, temere che questi ordini riconosciuti dalla sola legge napoletana, possano diventare titoli generalmente accettabili.

Del resto si potrà facilmente trovare una compilazione più chiara e che renda per l'appunto questo concetto che a me sembra implicito. La chiarezza in simili materie non è mai soverchia.

Non mi intratterò lungamente sul valore legale che possa avere l'ordine in derrate. Certamente l'art. 192 del Codice napoletano dice, che gli ordini per la consegna delle derrate debbono trarsi a tempo determinato, e che quando sono tratti a tempo indefinito perdono la loro efficacia. Ma noi non imponiamo alla Banca di ricevere gli ordini in derrate in corredo di cambiali a due firme, di qualunque natura esse siano. Una facoltà non è un obbligo per la Banca; e si comprende che la Banca ha capacità più che sufficiente per vedere se un ordine in derrate ha una scadenza determinata per accettarlo e se non ha termine definito per respingerlo.

È vero altresì che gli ordini in derrate secondo il Codice napoletano sono paragonabili alle cambiali quando sono sottoscritte da commercianti.

Ma anche qui io farò osservare al Senato che non è obbligata la Banca a ricevere tutti i biglietti all'ordine in derrate; anzi io sono sicurissimo che non riceverà che i soli biglietti in derrate delle principali case di commercio, che negoziano in questi generi, le quali case di commercio avranno quella solventezza di firma che è richiesta dagli statuti della Banca perchè un recapito qualunque, anzichè un solo ordine in derrate sia ricevuto. Difatti se noi potessimo supporre che la Banca fosse così poco curante dei suoi interessi, che accettasse qualsiasi firma, io dico che essa fallirebbe, ancorchè non potesse ricevere altri titoli che cambiali a tre firme. E per vero cambiali sottoscritte da tre falliti, o da tre figli di famiglia non avrebbero punto valore più consistente di quello che possa mai avere un ordine in derrate munito di firme poco note e mal sicure.

Queste dunque sono avvertenze che certamente ha e deve avere il Consiglio di sconto di una Banca; il quale accetterà i biglietti ad ordine, quando sarà certo che abbiano l'efficacia di altri recapiti commerciali. Il che basta per non respingerli, tanto più ripeto, che qui non si tratta di dare a questi ordini in derrate altro che un valore suppletivo delle due firme solventi che debbono essere apposte alle cambiali presentate allo sconto.

L'onorevole Relatore non pertanto notava che quando per mancanza della consegna del genere l'ordine in derrate si converte in prezzo della merce, siccome questo prezzo dev'essere quello che la merce avrebbe nel giorno in cui la consegna si sarebbe dovuta fare, e non quello del giorno in cui si sconta la cambiale corredata dall'ordine in derrata, così in realtà il valore di questo titolo è incerto.

Io rispondo che in 999 casi su mille, la cambiale

scontata con due firme solventi sarà pagata alla scadenza; e che per conseguenza, secondo l'emendamento del Senatore Vacca, la Banca ricorrerà suppletivamente al valore dell'ordine in derrata in casi rarissimi.

Ma anche per questi casi rarissimi, il timore è assai lieve; imperciocchè questi ordini in derrate si sogliono in commercio fare per termini non più lunghi di tre mesi; ed in ogni modo, dacchè non è determinata negli statuti alcuna condizione, la Banca accetterà soltanto quegli ordini che hanno scadenze non lontane; e di più sono certo che li accetterà soltanto per corredo di cambiali la cui scadenza precederà di alcuni giorni quello in cui dovrebbe consegnarsi la merce. In questo caso, Signori, se le due firme solventi della cambiale mancano, la Banca, come dicevo, non ha bisogno di magazzini, come per la seta, per conservar la merce, nè di sensali per venderla; non ha bisogno che del solito suo agente di cambio per incaricarlo di andare alla Borsa a vendere l'ordine in derrate al prezzo corrente, come venderebbe una rendita del Debito Pubblico.

Sulle rendite pubbliche si possono fare giuochi, sugli ordini in derrate ammetto pure che se ne possano fare; ma da che si possono fare giuochi sulle rendite pubbliche si è mai pensato di escluderle dalla Banca?

Di qualsiasi titolo il Consiglio di sconto ha da fare una diligente perquisizione: e certo non mancherà al suo compito per gli ordini in derrate come per tutti gli altri recapiti. Esso respingerà le cambiali quando si accorgerà che sono di comodo, come si dice, e se ne accorgerà non perchè codeste cambiali abbiano una impronta speciale, ma perchè le argomenterà tali dalle firme che vi sono apposte, le argomenterà tali dalla vaillante riputazione che hanno in commercio coloro che le trassero o che le accettarono. Al modo medesimo accetterà gli ordini in derrate quando li vedrà sottoscritti da tali case o da così solidi commercianti, che non potrà accogliere il sospetto, che siano fatti per comodo, od a fine di giuoco, ed anzi avrà la certezza che siano contratti efficaci e certi.

Infine, per coprire anche la possibile differenza del prezzo delle derrate, le quali però sono di quelle che meno variano di prezzo da un mese all'altro, cioè a dire, i grani e gli olii, il cui corso è anche più costante di quello delle sete, io penso che la Banca accetterà un ordine in derrate nella ragione de'3/4, a ragion d'esempio, o de'2/3 del valore corrente a tempo dello sconto. A questo modo non avrà di che temere.

Si tratta dunque di una facoltà ristretta ad accettare questi ordini in cambio di una terza firma di cambiale, e d'accettarli o respingerli senza nessuna limitazione, val quanto dire, lasciando in pienissimo arbitrio della Commissione di sconto il riceverli quando e come creda, per il valore che reputa, e se siano sottoscritti da persone che ispirino ad essa Commissione piena fiducia.

Sotto questo aspetto ed in questi termini, mi pare

che nessun pericolo possa mai correre la Banca, e perciò appunto insisto appoggiando l'emendamento del Senatore Vacca.

Senatore De Gori. Quando l'onorevole Senatore Vacca mosse per il primo la questione, che gli ordini in derrate potessero essere compresi fra le disposizioni di quest'articolo, il Senatore Scialoja, associandosi alla proposta del Senatore Vacca, affermava che siffatto genere di obbligazioni fosse nel Senato quasi ignorato.

In verità lo era tanto poco, che nella tornata precedente era stato specialmente fatto menzione degli ordini in derrate, alludendo precisamente a quelli che sogliono emettersi nei magazzini degli olii di Barletta e di Gallipoli.

È vero che la menzione che se ne fece allora, non era perfettamente esatta, in quanto che a cotali ordini veniva dato un carattere perfettamente identico ai *warrants dei docks*, equivoco nel quale si cadeva insieme ad un illustre pubblicista francese, ma italiano per animo e per intenzioni, che non ha guari pubblicava un libro sulle condizioni economiche e sociali del regno.

La questione finora dibattuta, se non m'inganno, è in questo preciso stadio.

Gli ordini in derrate possono considerarsi fra quei titoli i quali, a tenore dell'articolo 3, vengono ad essere considerati come suppletivi alle due firme, sulle quali la Banca fa le sue operazioni, e possono essere considerati identici ai certificati de' magazzini generali? Se lo sono, rientrano nel disposto generale dell'alinea di quest'articolo; se non lo sono, non possono godere dello stesso favore.

L'onorevole Relatore ha, io credo, dimostrato abbastanza come i biglietti a ordine non abbiano il carattere ed il valore di tutti i titoli che furono specificamente designati all'articolo 3; nè in verità ho sentito alcuno de' proponenti quest'aggiunta che abbia sostenuto avere gli ordini in derrate il carattere dei *warrants*, che si emettono da magazzini generali.

Infatti qual è il carattere specifico del certificato di un magazzino generale? È quello di rappresentare una merce depositata, depositata in un dato giorno, e depositata per una data epoca e mercè la cui esistenza da colui che anticipa danaro su di essa, può essere verificata, come può esserne verificato lo stato e la condizione; questo estremo manca agli ordini in derrate; in conseguenza non possono essere parificati a certificati di magazzini generali dei quali è ammessa l'operazione nell'alinea di cui si ragiona.

L'onorevole Scialoja nel sostenere la proposta fatta dall'onorevole Vacca, mi piace rendergli giustizia, si è costantemente riferito alla legislazione napoletana, alla consuetudine, alle condizioni speciali delle provincie nelle quali gli ordini in derrate vengono emessi, facendo valutare al Senato quanto sia il pregio di questi ordini, e per conseguenza di quanta fiducia possono essere meritevoli. Egli ha citato le disposizioni del Co-

dice napoletano di commercio, egli ha enunciato come siffatti ordini abbiano tutto il carattere di una obbligazione *sui generis*, egli ha rammentato come abbiano sede nel regolamento speciale della Borsa di Napoli, e come in Napoli ne avvenga la negoziazione, specialmente quando sono emessi da quelle tali case la cui solidità e il cui credito sono ormai assicurati sulla piazza.

A me pare che tutto il ragionamento dell'onorevole Scialoja induca a stabilire che realmente gli ordini in derrate hanno un'importanza massima, hanno un credito meritato nel paese ove ormai sono di uso comune, e dove ormai il credito accorda i suoi sussidi a questa specie di *paperò* in merce. L'articolo del quale adesso segue la discussione, è un articolo il quale comprende tutte quante le operazioni che in termini normali la Banca è destinata a compiere. Ora l'ordine in derrate non potendo avere i caratteri come non li ha, nè di un biglietto all'ordine, nè di un *warrant* o certificato di magazzini generali, male potrebbe, a mio avviso, essere compreso in questa disposizione generale, la quale si riferisce a tutto quanto l'organismo della Banca italiana.

Io prego il Senato, e prego l'onorevole Vacca proponente a riflettere che lo statuto, proponente il Ministero, consentente l'Ufficio Centrale, contiene, nel titolo delle disposizioni generali e transitorie, alcune speciali disposizioni relative ad una parte del Regno, nella quale le operazioni di sconto avvengono e devono avvenire in una forma alquanto diversa da quella stabilita per la generalità del paese. Anzi posso fin d'ora aggiungere, che quando saremo alla discussione dell'articolo seguente, l'onorevole mio Collega Relatore enuncierà fin da quel momento come alcuna disposizione transitoria, che sembrò all'Ufficio centrale incompleta, sarà a suo tempo completata, e sarà circondata da nuove disposizioni, le quali la possono rendere atta a funzionare a dovere nel paese per il quale è destinata.

In conseguenza io domanderei all'onorevole preopinante ed all'Ufficio Centrale, che non ho però consultato, se non credessero opportuno di rinviare questa discussione alla serie delle disposizioni transitorie, in quanto che mi pare che dall'insieme della discussione risulti che gli ordini in derrate dei quali si vorrebbe fare conto nelle operazioni della Banca, sono una cosa speciale a certe determinate provincie, e non possono rientrare nell'organismo generale della Banca, perchè mancanti assolutamente di quei caratteri e di quelle condizioni per le quali possono essere compresi fra le operazioni normali della Banca alle quali l'articolo in discussione viene preordinato.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Io non credo che i preopinanti volessero una sola disposizione transitoria. Del resto io non saprei come combinarla, perchè se si ammette lo sconto a due firme, come sarebbe ad esempio, per la Banca toscana, allora l'ordine in derrate,

che sarebbe una maggior garanzia delle due firme, diventa inutile; se non si ammette, bisogna vedere quanto ciò entri veramente nelle norme generali stabilite per le operazioni della Banca.

Ora considerando l'ordine in derrate sotto questo aspetto, io assolutamente non posso trovare nessuna analogia fra lo stesso e tutti gli altri recapiti i quali sono ammessi allo sconto, o che servono di corredo alle cambiali a due firme.

Ma per procedere con qualche ordine, comincerò dal far osservare all'onorevole Senatore Scialoja che il dire che il valore di questi effetti sarà accertato dai listini del giorno in cui viene la scadenza del pagamento dell'ordine in derrate, suppone in primo luogo che si facciano i listini in tutti i paesi nei quali la consegna possa avvenire; ora questo non è, perchè i listini non si fanno che nei paesi più grandi e commerciali.

Ma v'ha di più: è in decisa opposizione coll'ultima disposizione dell'articolo, la quale dice espressamente che:

« Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente.... (cioè al giorno in cui si fa l'affare), e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Qui non c'è stato versamento, e il giorno in cui si fa l'affare non è quello nel quale si deve per legge determinare il valore del titolo che si dà in garanzia, il quale invece deve valutarsi al corso del giorno nel quale scade.

Ma farò un'altra osservazione.

Gli onorevoli proponenti vogliono introdurre nella legge un sistema affatto diverso da quello che havvi in ora; vogliono introdurre un titolo in garanzia di un altro titolo, mentre invece qui noi abbiamo il sistema di ammettere la garanzia sovra merci o sovra titoli materiali già depositati presso la Banca, il che è affatto diverso.

Quando io devo misurare gli effetti di due titoli, che non scadono nello stesso giorno, mi trovo in uno screezio.

L'onorevole proponente diceva: ma quando voi ammetterete un deposito di un biglietto a ordine, voi procurerete che scada dopo la cambiale a due firme. Ma allora, domanderò io, la mia cambiale a due firme sarà per qualche tempo paralizzata, non potrà agire sino a che non sia scaduto quell'altro effetto che mi avete dato in garanzia? Oppure io dovrò agire completamente come se quella garanzia non esistesse? Ed allora perchè darla?

Noi entriamo dunque in una serie d'idee, delle quali non c'è ombra nelle attuali disposizioni che reggono lo statuto della Banca.

Se domani una cambiale a due firme, guarentita dal deposito di fondi pubblici, non è pagata, la Banca acquista il diritto di far vendere questi fondi pubblici statite

depositati; ma qui invece bisognerebbe regolare gli effetti di queste due scadenze diverse l'una dall'altra.

Del resto, o Signori, come mai vogliono ammettere un biglietto a ordine in derrate per supplire alla terza firma, quando non vogliono ammettere il biglietto a ordine in denaro?

Ma non sarebbe questo il più grande dei contro-sensi?

Noi non ammettiamo il deposito d'un biglietto a ordine in denaro, ed ammetteremo poi il biglietto a ordine in derrate, del quale non è certo il valore, ed il quale, quando venga eseguito nei termini in cui è concepito, finirebbe col porre la Banca in gravissimi imbarazzi, perchè essa riceverebbe grani, olii ed altri generi, della cui vendita dovrebbesi poi occupare, e dovrebbe conseguentemente sempre avere sensali di sua confidenza per fare operazioni, che, come già ho detto, non entrano nelle sue attribuzioni.

Io mi permetto di insistere su questa osservazione: il biglietto a ordine non è ammesso a supplire la terza firma mancante nella cambiale. Come mai si potrà stabilire che sia ammesso il biglietto a ordine in derrate? Non è questa una manifestissima contraddizione?

Una sola parola ancora ed avrà finito.

L'onorevole Senatore Scialoja diceva: badate che per lo più le cambiali a due firme saranno pagate senza bisogno di far sì che la Banca debba pagarsi sul deposito del biglietto a ordine. Ma, Dio buono! Se si crede che ciò sia per avvenire, allora non parliamo di garanzia, ed ammettiamo lo sconto della cambiale a due firme.

Ma se invece entriamo nei termini delle ulteriori garanzie, stiamo nell'ordine d'idee nelle quali è concepito l'intero statuto, cioè d'una garanzia materiale, il cui deposito, o sia materialmente presso la Banca, o sia in pubblici magazzini autorizzati e guarentiti, e che per loro istituto non possono consegnare la merce, se non a chi presenti la ricevuta che resta depositata presso la Banca.

Se noi ammettiamo altre operazioni, noi usciamo interamente dall'ordine d'idee, dalle quali è informato tutto il meccanismo della Banca, e sono preordinate le sue operazioni, sono preparati i suoi locali, è retto il suo personale, ed entriamo in una serie di cose le quali non sono menomamente regolate in tutto lo statuto; per conseguenza io credo che non si possa ammettere e ne sono dolente, la proposta fatta dagli onorevoli Senatori Vacca e Scialoja.

Presidente. Il Senatore De Gori ha proposto che si trasportasse questa disposizione fra le transitorie, ma intende con ciò forse di approvare fin d'ora questa disposizione?...

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Ho rivolto la parola all'onorevole proponente enunciando una mia idea nel caso potesse trovare benevola accoglienza presso di lui. Sono soli-

dale coll'Ufficio Centrale nel rifiutare la proposta, come verrebbe introdotta; ho enunciato qualche osservazione all'effetto di vedere se potesse incontrare il gradimento del proponente per rimandarla a quel capitolo il quale non tanto contiene disposizioni transitorie, ma altresì disposizioni speciali verso alcune parti del Regno nelle quali le sedi della Banca nazionale avranno un meccanismo alquanto diverso dalle altre; onde, più che disposizioni transitorie, credo che potrebbero opportunamente essere chiamate disposizioni speciali.

Presidente. Il signor Senatore proponente ha la parola.

Senatore Vacca. Non istarò punto a seguire il Senatore De Gori nella via accennata di rimandare, cioè, la discussione della mia aggiunta alle disposizioni transitorie; se non che, non potendo prevedere se nelle disposizioni transitorie veramente il mio emendamento potesse trovare posto e con quale successo, io non trovo ragione per ora di dipartirmi dal mio emendamento nei termini in cui lo propongo.

Le obiezioni sulle quali ha insistito l'onorevole Rettore dell'Ufficio Centrale, non mi sembrano abbastanza vevoli; quindi me ne rimetto al Senato, ed insisto nel mio emendamento, riserbandomi di riproporlo nelle disposizioni transitorie laddove ora non sia approvato.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. In questa controversia io dichiaro di rimettermi al giudizio del Senato, e dirò qualche cosa piuttosto in via di schiarimento anzichè per sostenere l'una o l'altra opinione.

Quando ho sostenuto che le sete non si avessero ad ammettere come operazioni permanenti e abituali della Banca, io dicevo qualche cosa che avrebbe fatto prevedere che se la proposizione che oggi si fa dal Senatore Vacca fosse stata fatta allora, io l'avrei rigettata.

L'una cosa somigliava all'altra, ed io desiderava che l'istituzione della nuova Banca, quanto alle operazioni abituali e permanenti, rimanesse nella sua maggiore integrità e purità.

Ma la proposta del Senatore Vacca è stata mutata, è stata rimandata all'articolo 10. Invece di essere richiesta come operazione ordinaria, invece di domandarsi che gli ordini in derrate formassero sostrato delle anticipazioni della Banca, si è limitata la domanda a che gli ordini in derrate possano almeno servire come supplemento della terza firma.

La proposta adunque si presenta ora in termini molto più moderati che non era stata annunciata in principio, e come tale, dirò prima di tutto, che non mi pare sia il caso di rimandarla alle disposizioni transitorie, come proponeva il Senatore De Gori. Io

non veggio ragione per cui abbia a considerarsi come disposizione transitoria.

Si tratta di una specie di titolo che è in grande uso e da molto tempo in certe parti d'Italia, che vi è talmente radicato ed accetto, da lasciar credere che possa durare anche in avvenire; si tratta di una special maniera di commercio fondato sopra un certo ordine di cose che non è affatto passeggero, di un particolar genere di obbligazioni ammesse specialmente per i grani e gli olii che potranno essere continuate senza inconvenienti e senza danno chi sa per quanti anni, e senza che le innovazioni che possono accadere nelle leggi di commercio abbiano nessuna influenza sopra quei titoli.

Dunque quel titolo sta e starà; sicchè se si ha a prendere una risoluzione intorno alla sua ammissione o non ammissione, meglio è dirlo nella parte principale dello statuto. Non veggio, ripeto, insomma, veruna ragione di rimandarlo alla parte transitoria e generale.

In quanto poi al merito della questione, non posso disconoscere la differenza che il Senatore Farina ha fatto fra i tre casi che si presentano. È evidente che si può avere come supplemento della terza firma, come pegno materiale nel modo che si è stabilito all'articolo 3 per la seta perchè ritengo che essendosi ammesso il deposito delle sete fra gli elementi dell'articolo 3....

Senatore Scialoja. La seta non è per la terza firma.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Credo che lo sia ora dopo le variazioni recate al terzo articolo, poichè nel terzo articolo è stato detto che le anticipazioni si possono fare sopra depositi di sete. Per lo meno se la cosa non avesse a intendersi così, potrà essere materia da discutersi a suo tempo. Essendosi detto nell'articolo 10 che possano supplire alla terza firma tutti quegli elementi che erano menzionati all'articolo 3, forse ne verrà di conseguenza che anche il deposito di sete possa servire a questo scopo. Ma lasciamo stare di ciò.

Resta in ogni modo l'osservazione che si può parlare di un pegno che sia presente e materiale come è la seta all'articolo 3 e di un pegno che non è presente e materiale, ma è rappresentato da un certificato, non dirò di autorità pubblica, ma d'una compagnia che ha esistenza legale, riconosciuta dalla legge qual è il caso dei docks e dei magazzini generali, e si può finalmente parlare di una terza cosa, cioè appunto dell'ordine in derrate, che non è nè l'uno nè l'altro e che non rappresenta direttamente la mercanzia esistente in stabilimenti pubblici, ma piuttosto un assegno sopra magazzini di deposito che l'uso ha accettato e che hanno una certa notorietà d'esistenza.

Il Senatore Scialoja ha detto che gli ordini in derrate se non si realizzano in natura si traducono in ultima analisi in una vera cambiale colle sue conse-

guenze. Egli ha citate le leggi del commercio delle provincie napoletane.

Ciò posto, io domando, l'ordine in derrate entrerà nelle categorie indicate nell'articolo 10, dove si è parlato del deposito di azioni, di obbligazioni o di altri titoli che possano supplire la terza firma?

Se si pone così la domanda, dirò pure io che a rigor di termini, esaminando i titoli diversi enunciati dall'articolo 3, è difficile annoverare tra essi l'ordine in derrate, salvo che non si voglia finire col farlo sinonimo di cambiale, giacchè nell'articolo 3 è detto che la cambiale può formare deposito per la terza firma.

Se dunque si arriva fino ad elevare l'ordine in derrate a cambiale, è chiaro che entra in quelle categorie; ma se questo non fosse l'ordine in derrate non può cadere nella enumerazione dei titoli fatta dall'articolo 10.

Resta dunque come un titolo, come un recapito affatto speciale.

Ebbene, così la questione rimane perfettamente libera. Crede il Senato che per la natura particolare di questo titolo, per l'importanza delle operazioni cui dà luogo in certe provincie del regno, per la facoltà che sarebbe naturalmente nella Banca di discernere i buoni dai cattivi, i valevoli dal non valevoli, valga la pena di ammettere l'ordine in derrate nel numero dei titoli che possono supplire alla terza firma?

Ecco la vera questione che si presenta innanzi al Senato: non è questione di assimilarlo ad un altro titolo, è questione di prenderlo per se stesso isolatamente, e di decidere se sia di tal valore e di tale importanza da poterlo far supplire alla terza firma.

In questi termini la questione mi si presenta molto meno difficile.

In fine dei conti si tratta di dire: come per supplemento alla terza firma ci contentiamo della rendita pubblica, di titoli rappresentanti prestiti provinciali e comunali, di titoli rappresentanti azioni ed obbligazioni di società industriali garantite dallo Stato, di cambiali ecc.; così ci contenteremo anche degli ordini in derrate.

Si è fatta l'osservazione che l'ordine in derrate rappresenta un valore incerto: ebbene se fosse vero che di tutti gli altri titoli nessuno rappresentasse un valore incerto, io direi che l'ordine in derrate esce dalle regole e che si ammetterebbe un titolo che vale meno degli altri.

Ma in verità questa obiezione non sta, perchè in alcuni dei titoli ammessi v'ha valore incerto.

Ciò fu già dimostrato dal Senatore Scialoja. Altra obiezione che mi fece più impressione, era quella dell'onorevole Relatore, il quale osservava, che ammettendo l'ordine in derrate, la Banca si troverebbe obbligata a tenere magazzini per potere in ogni evento accogliere le merci che si presentassero in pagamento.

Questa obiezione è più forte dell'altra, e tuttavia

la risposta che ha dato l'onorevole Scialoja, non mi sembra meno concludente.

Si tratta in fin dei conti, ha egli detto, di trovare chi si occupi a vendere questi titoli ed a realizzarli in danaro.

Risulta da queste osservazioni che se il Senato volesse realmente prendere in considerazione la proposta fattasi di ammettere gli ordini in derrate, non dovrebbe riferirsi a nessuno dei casi precedenti, non trovandosi virtualmente compresi, ma dovrebbe riguardarli come titoli a sè, e valutarli per se stessi per vedere se valga la pena di ammetterli.

In questo senso potrebbe a molti parere la proposta degna di essere accolta. Del resto io ho dichiarato fin da principio che il Governo non avea pensato di scendere fino a questi particolari, perchè intendeva essere piuttosto rigoroso nella designazione delle operazioni della Banca, e che per conseguenza me ne rimettera interamente al senno e giudizio del Senato.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Vorrei dire solo due parole intorno a quanto parmi aver udito dal signor Ministro, cioè che si rinchioderebbe anche il deposito a te nei titoli indicati all'art. 3.

Voci. No, no.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Abbandono quell'osservazione.

Senatore **Martinengo G.** Quando questo punto è chiarito, io non avrei che a domandare se nell'emendamento del signor Senatore Vacca sia stata limitata la facoltà di questi depositi semplicemente alle provincie dell'ex-reame di Napoli, visto che non si tratta più ora di fare sconto sui detti ordini in derrate, ma solo di farli servire come suppletivo alle 2 firme delle cambiali, come è detto di altri depositi.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Non intendo intrattenere lungamente il Senato; faccio solo un'avvertenza, ed è che dal momento che non si ammette il biglietto all'ordine in danaro per supplire alla terza firma, è una enorme contraddizione lo ammettere un ordine in derrate il quale necessariamente deve dar luogo ad operazioni ulteriori per essere liquidato in danaro.

Presidente. Comincerò dal mettere ai voti l'emendamento del signor Senatore Scialoja che si riferisce alla prima parte dell'articolo 10, vale a dire di sostituire alle parole « pagabili in una località del Regno nella quale esista sede o succursale » le parole « nei luoghi dove sia una sede od una succursale. »

È una variante di redazione che pare più appropriata.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di mettere ai voti l'emendamento, o a meglio dire l'aggiunta del signor Senatore Vacca, debbo far pre-

sente al Senato che ho inteso che, in seguito alle osservazioni del Senatore Alfieri, si era detto che forse si sarebbe in qualche parte modificata.

Senatore Vacca. A fissare meglio l'intelligenza della mia aggiunta, si potrebbe esprimere così: e anche per gli ordini in derrate.

Presidente. Mi pare che la questione stia nel vedere se si vuol fare una disposizione speciale per le provincie napoletane, o una disposizione per tutto il Regno; è necessario chiarirlo.

(Il Senatore Vacca forma una nuova redazione della sua aggiunta.)

Leggo l'emendamento in forma di aggiunta proposto dal Senatore Vacca secondo l'ultima redazione, in seguito alle osservazioni fatte.

L'emendamento verrebbe ad essere collocato dopo le parole: « Di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo, » e sarebbe concepito nei seguenti termini: « Nelle provincie meridionali, d'ordini in derrate contemplati dal codice di commercio vigente in quelle provincie. »

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io faccio osservare al Senato che riferendosi l'aggiunta al Codice di commercio vigente nelle provincie napoletane, naturalmente accadrà che il Codice sia unificato con quello di tutte le altre, quindi starebbe l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Gori, che questa disposizione debba piuttosto essere collocata nelle disposizioni transitorie, anziché nelle definitive.

Presidente. Il signor Senatore Di Castagnetto intende formulare una proposta?

Senatore Di Castagnetto. Io mi riferisco a quella del Senatore De Gori.

Presidente. Il Senatore De Gori ha dichiarato di non voler fare una proposta, ma una semplice osservazione.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io proporrei di omettere la designazione delle provincie meridionali, e di esprimere invece l'idea che, là dove il Codice di commercio autorizza questa forma di biglietti possano essere soggetto di deposito, o a meglio dire, di suppletivo della terra ferma, e ciò per non entrare in una divisione geografica, e stare piuttosto in una divisione nel senso delle leggi esistenti nelle diverse parti del Regno.

Presidente. Abbia la bontà di formulare la sua proposta.

(Il Senatore Martinengo formula la sua proposta.)

Il Senatore Martinengo propone, non dirò un emendamento, ma una modificazione dell'emendamento del Senatore Vacca in questi termini: « e altresì degli ordini in derrate nelle provincie ove la legge riconosce questa forma di obbligazioni. »

Senatore Roncalli Fr. Ho chiesto la parola soltanto per fare al Senato una osservazione.

Noi siamo chiamati a fare una Banca d'Italia, e vedo invece che ora vogliamo prendere disposizioni per fare Banche delle singole provincie.

Dopo quest'osservazione non ho altro a dire.

Presidente. Il Senatore Vacca accetta la redazione proposta dal Senatore Martinengo?

Senatore Vacca. Credo dover insistere nel mio emendamento.

Senatore Martinengo G. Ed io credo dover insistere nel mio.

Presidente. Se s'insiste, io debbo dare la preferenza alla redazione Vacca che precede nell'ordine delle proposte.

Metto ai voti la proposta Vacca da collocarsi nel luogo che ho indicato.

(Vedi sopra.)

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Se non vi osta il regolamento, credo debba avere la precedenza la proposta del Senatore Martinengo.

Ammetto che la priorità stia di fatto per la proposta del Senatore Vacca, ma forse la redazione del Senatore Martinengo potrebbe avere qualche vantaggio, perciò crederei dovesse porsi ai voti prima.

Presidente. Risponderò al Senatore Corsi leggendo l'articolo 38 del regolamento nella parte che riflette la questione:

« 2. Sono messi a partito prima della questione principale, ecc. »

« 3. Gli emendamenti, secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che, assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione. »

Se il Senatore Corsi intende fare una proposta per chè si dia la preferenza alla redazione del Senatore Martinengo, io la metterò ai voti, altrimenti provocherò il voto del Senato sull'aggiunta del Senatore Vacca.

Senatore Corsi. Dalla lettura dell'articolo del regolamento parmi avere compreso che ciò dipenda piuttosto dal Presidente.

Presidente. È detto nel regolamento: « o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziente il Senato, si riconosce migliore. »

Credo debba avere la precedenza il testo del Senatore Vacca; se qualche Senatore propone di cambiare l'ordine, provocherò in allora il voto del Senato.

Senatore Vacca. Non ebbi certamente in animo di proporre un emendamento, che anche lontanamente accennasse alla istituzione di Banche, dirò così, regionali, a cui di certo non tengo, e non sarei quindi alieno dall'accettare l'emendamento del Senatore Martinengo, ma però con una lieve modificazione, cioè quando si sostituisse alla parola per le provincie, quella di nelle provincie.

Presidente. Acconsente a questa variazione il Senatore Martinengo?

Senatore **Martinengo G.** L'accetto.

Presidente. Metto ai voti la redazione combinata tra i Senatori Vacca e Martinengo, di cui darò lettura: « E altresì degli ordini in derrate nelle provincie ove la legge riconosce questa forma di obbligazione. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Approvata.)

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Ora che l'aggiunta è approvata, desidererei sapere, se si ammettano anche, ovvero se si intendano esclusi i biglietti all'ordine relativi ai solli della Sicilia.

Anche di questi si fa un uso considerevole; domanderei quindi se si debbono tener compresi nell'aggiunta. Vorrei in sostanza che i proponenti chiarissero la cosa; se intendono nella parola *derrate* di comprendere anche lo *solfo*.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola. Io credo che l'emendamento proposto dal Senatore Vacca tratti di una forma di obbligazione e non della specie delle merci.

Le merci che ordinariamente si negoziano per mezzo degli ordini in derrate sono il grano e gli olii. Ignoro se in Sicilia vi si siano degli ordini in derrate in solli; se mai ci fossero e fossero negoziabili alla Borsa e quotati, ossia legalmente compresi nei listini della Borsa, questi ordini di derrate non sarebbero punto diversi da quelli in grano od in olio; e perciò non troverei ragione per credere che non sieno compresi nello emendamento adottato.

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto aveva fatta una proposta di traslocazione, non so se insista.

Senatore **Di Castagnetto.** Non insisto.

Presidente. Dunque leggerò l'intero articolo 10 colle modificazioni introdottevi.

« Art. 10. I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili nei luoghi dove sia una sede o una succursale della Banca, essere muniti del bollo, avere una scadenza non maggiore di tre mesi e la firma di tre persone notoriamente solventi, di cui una almeno abbia domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto.

» I buoni del tesoro emessi dal Governo per legge, i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi, sono ammessi allo sconto, con la gira del possessore a favore della Banca. »

Senatore **Regis.** Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Permetta che io legga il testo intero dell'articolo colle modificazioni che si sono fatte, poscia le darò la parola.

« La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi, quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri

titoli indicati nell'articolo 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo, e altresì degli ordini in derrate nelle provincie, ove la legge riconosce questa forma di obbligazione.

» Lo azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme.

» Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Ha la parola il Senatore **Regis.**

Senatore **Regis.** Desidero di rassegnare al Senato un'osservazione che si riferisce al primo alinea di quest'articolo, anzi alle prime parole del medesimo.

Ivi è detto: *I buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge.* Io credo che quest'indicazione *emessi dal Governo per legge* sia superflua, perchè è abbastanza noto che non vi possono essere buoni del Tesoro, salvo quelli che sono autorizzati ed annualmente si autorizzano nelle leggi di finanza. Crederei di più, che oltre ad essere superflua, quest'indicazione possa anche dirsi pericolosa, perchè potrebbe far nascere l'idea che vi siano buoni del Tesoro di due specie, vale a dire buoni emessi in virtù di legge e buoni del Tesoro non autorizzati legislativamente.

Ma v'ha di più, l'ammissione dei buoni del tesoro è contemplata al numero 3 dell'articolo 3, ove è detto semplicemente: La Banca può fare anticipazioni sopra deposito:

1. Di verghe, ecc.;
2. Di titoli di rendita, ecc.;
3. Di buoni del tesoro.

Se fosse necessaria l'indicazione della clausola *emessi dal Governo per legge*, si sarebbe dovuto metterla in quella sede; ma siccome evidentemente la detta indicazione non è necessaria, io crederei che conferisca meglio alla chiarezza ed esattezza del concetto della legge, il togliere le parole: *emessi dal Governo per legge*, che vengono dopo le parole *i buoni del tesoro*.

Ed allora l'articolo suonerebbe così: *I buoni del tesoro i quali abbiano una scadenza, ecc.*

Questa dunque è la mia proposta, cioè che si tolgano le parole *emessi dal Governo per legge*.

Presidente. L'Ufficio Centrale cosa dice?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale aderisce.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io appoggio la proposta del Senatore **Regis.** Mi pare che realmente il dire *buoni del tesoro* e l'aggiungervi dopo *emessi dal Governo per legge* lasci supporre che vi possano essere buoni del tesoro altrimenti emessi. Ora sebbene le parole *buoni del tesoro* possa avere un significato generico ed attribuirsi ad ogni obbligazione che il tesoro assume di pagare, tuttavia interpretandola, direi legalmente, bisogna darle quel significato che le leggi che regolano l'emissione

dei buoni del tesoro danno a questo vocabolo; quindi siccome il modo, la forma e il tempo e tutte le condizioni dell'emissione dei buoni del tesoro sono determinate dalla legge, e che questi buoni sono quelli che si emettono in conseguenza della medesima, così io credo che sia conveniente di togliere quell'aggiunta, in quanto che dico lascierebbe supporre che vi possano essere buoni del tesoro che si emettono contrariamente alla legge e quindi inefficacemente.

Presidente. Il Ministro non fa difficoltà?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Aderisco.

Presidente. La proposta soppressione delle parole emessi dal Governo per legge essendo stata accettata tanto dal Ministro, che dall'Ufficio Centrale ed appoggiata da un Senatore, io credo che, trattandosi unicamente di miglioramento nella redazione, non sia il caso di provocare un voto speciale del Senato.

Se non c'è osservazione in contrario a che questa redazione stia come l'ho letta, meno le parole emessi dal Governo per legge, che vengono dopo quelle i buoni del Tesoro, io metterò ai voti l'articolo 10 in complesso.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 11.

Anzitutto prego il signor Ministro d'agricoltura e commercio a dirmi, se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se mi si permette, io darei una spiegazione.

Senatore Farina. Vorrei anch'io fare al riguardo una dichiarazione.

Presidente. Allora leggerò prima il testo dell'articolo, secondo il progetto ministeriale, e quindi quello proposto dall'Ufficio Centrale e poi darò la parola al signor Ministro e dopo al signor Relatore.

L'articolo 11 del Ministero è così concepito:

« Sulla deliberazione dell'Assemblea generale la Banca potrà essere autorizzata con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto. »

L'Ufficio Centrale invece sostituirebbe quest'altro articolo:

« La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non aver per fondamento un'operazione reale di commercio. »

La parola è ora al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Se mi permette il Senatore Farina io prendo la parola prima di lui, solo per dichiarare la mia intenzione a riguardo di questi due articoli proposti uno dal Ministero e l'altro dall'Ufficio Centrale.

La mia intenzione è questa, di sostenere l'articolo 11 del progetto ministeriale come si trova, articolo che l'Ufficio Centrale non modifica, ma sopprime del tutto,

sostituendovi un'altra disposizione che tratta di un argomento assolutamente diverso. La proposta dell'Ufficio Centrale finisce per tradursi nella soppressione dell'articolo ministeriale e nella proposta di un'altra disposizione che si qualifica come articolo 11.

La mia intenzione dunque, ripeto, si è di sostenere l'articolo del Ministero come è e non di respingere l'aggiunta che propone l'Ufficio Centrale, ma solo di rimandarla al regolamento.

Se altri oratori parlano su questo punto, desidero di riservarmi dopo la parola.

Presidente. La parola è ora al Senatore Farina.

Senatore Farina. Lo scopo per il quale aveva anche io chiesto la parola, si era per far presente, che col l'articolo 11, il quale è proposto dall'Ufficio Centrale, non si intendeva, come già osservò l'onorevole Senatore De Gori, di pregiudicare in nulla e per nulla le operazioni della Banca toscana, le quali sono dall'articolo 66 conservate nella forma in cui si effettuano attualmente; quindi l'Ufficio Centrale proponendo questa disposizione, la quale sicuramente a creder suo non può essere mandata al regolamento, perchè ha effetti di natura veramente legislativa, intende però di conservare intatta la disposizione che conserva le operazioni della Banca toscana, quali attualmente si effettuano in dipendenza del Castelletto.

Il Castelletto non esistendo fra noi, era necessario mettere una disposizione che escludesse dallo sconto operazioni che non sono assolutamente degne di nessuna confidenza.

Quanto poi alle osservazioni del signor Ministro di voler conservare la disposizione dell'art. 11 del Ministero, io mi riservo di dire quali furono i motivi che indussero l'Ufficio Centrale a toglierla, quando il signor Ministro abbia sviluppato i motivi per cui intende di conservarla.

Dirò però fin d'ora che il conservare questa disposizione, sarebbe stato lo stesso che autorizzare fin d'ora la Banca a scontare sopra due firme sole; perchè se ciò si rimette all'assemblea generale degli azionisti, questa tende generalmente ad aumentare la sfera delle operazioni del suo istituto, piuttosto che a restringerla; per conseguenza quando si dice: sarà rimessa all'assemblea generale la facoltà di decidere se vuol scontare sopra due firme, è lo stesso che dire fin d'ora: la Banca è autorizzata a scontare a due firme, ed allora rimane inutile tutta la discussione che abbiamo fatta per vedere quali titoli, oltre le due firme, debbano essere dati a corredo delle obbligazioni di coloro che vogliono scontare.

Mi pare che a quest'ora la questione sia già pregiudicata, perchè se si viene a decidere che la Banca può scontare a due firme, resta inutile quanto già si stabilì che oltre alle due firme debbono esservi a corredo delle cambiali, che le contengono, altri titoli.

Senatore Cambray-Digny. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io mi limiterò per ora a fare una semplice osservazione a quanto ha detto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Egli ci ha assicurati che la disposizione transitoria dell'art. 66 garantisce alle provincie toscane la continuazione del sistema di operazioni bancarie, che da 50 anni a questa parte ha praticato la Banca toscana.

Ora io mi permetto di osservare che se passasse l'art. 41 quale lo propone l'Ufficio Centrale, le operazioni della Banca toscana sarebbero sommamente limitate.

Senatore Farina, Relatore. No; scusi: mi permetta una dichiarazione....

Presidente. Non interrompa l'oratore, darà dopo gli schiarimenti che crederà.

Senatore Cambray-Digny. La disposizione transitoria citata dal signor Relatore dice: Nelle provincie toscane invece delle tre firme prescritte per lo sconto bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto e vi sarà conservato il *Castelletto*.

Il *Castelletto*, come il Senato sa, è una lista di nomi in cui la Banca ha fiducia, di fronte ai quali si pongono le cifre fino alle quali si estendono le somme che loro la Banca fiderebbe.

Ora quando l'Ufficio Centrale sostituisce all'articolo 11 della legge un articolo che dice: La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non aver per fondamento un'operazione reale di commercio; con quest'articolo esclude dal concorrere alla Banca tutti coloro che non sono assolutamente conosciuti per appartenere alla classe che esercita il commercio propriamente detto.

E siccome la Banca toscana opera non solo col commercio propriamente detto ma con una infinità di altre classi, così l'Ufficio Centrale viene a limitare estremamente l'applicazione di questa disposizione. Ma questo non basta; l'Ufficio Centrale ha un'altra emenda che verrà discussa a suo luogo, la quale verrebbe a paralizzare completamente le operazioni della Banca toscana.

Quest'emenda è quella che esso introduce all'art. 7 della legge.

L'Ufficio Centrale nella sua relazione mi pare che si sia spiegato chiaramente, di intendere che coloro i quali fanno operazioni colla Banca, se non sono notoriamente appartenenti alle classi commerciali, non sono soggetti all'arresto personale.

Ora il solo rimedio che avesse la Banca toscana alla minor garanzia che offrono i biglietti a due firme era appunto in una disposizione che sottoponeva all'arresto personale tutti coloro che ricorrevano alla Banca. Ma se mi togliete questa garanzia, se mi limitate il *Castelletto*, io considero la vostra disposizione transitoria come affatto illusoria, perchè la Banca toscana non potrà proseguire ad operare come ha operato fin qui.

E questo, o Signori, sarebbe un danno gravissimo per una infinità d'interessi ora prosperi in quelle pro-

vincie, ove quella Banca agisce da moltissimo tempo, con gran vantaggio, non solo per gli azionisti, ma anche per tutte le industrie.

Senatore Lauzi. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola per l'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Crederei che sarebbe bene, come ha avvertito il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che si sceverassero queste due disposizioni.

L'articolo 41, quantunque porti materialmente lo stesso numero del progetto Ministeriale, e l'articolo 41 proposto dall'Ufficio Centrale, sono due disposizioni affatto diverse; non è che l'una modifichi l'altra; l'una è di un genere, e l'altra di un altro, per cui mi pare che non si possano discutere cumulativamente. Si è cominciato a parlare delle due firme che formano il soggetto dell'articolo 41 del Ministero, ora si viene all'articolo 41 dell'Ufficio Centrale.

Il Senato può preferire nella trattazione l'uno o l'altro; ma è necessario che la discussione si fermi esclusivamente sull'uno o sull'altro.

Presidente. Io non posso seguire altr'ordine che quello della forma, dirò così, esterna che si è presa. Si è contrapposto qui all'articolo 41 del Ministero quello dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi pare che l'Ufficio Centrale nell'ordine delle sue idee ha creduto di aggiungere qualche cosa all'articolo 40. Nelle norme per l'ammissione dei titoli ha voluto andare innanzi e prescrivere anche quali titoli non si ammettessero.

Parrebbe dunque molto più ragionevole che si discutesse l'articolo 41 dell'Ufficio Centrale prima dell'articolo 41 del progetto Ministeriale.

L'articolo 41 dell'Ufficio Centrale è, ripeto, una continuazione di disposizioni dell'articolo 40. Potrebbe adunque limitarsi la discussione a questo, sul quale appunto ha cominciato a parlare il Senatore Cambray-Digny; e dopo venire alla proposta soppressione dell'articolo 41 Ministeriale.

Senatore De Gori. Io spero che l'osservazione enunciata dall'onorevole Senatore Cambray-Digny possa essere facilmente e felicemente esaurita dalla dichiarazione che ho l'onore di fare in nome dell'Ufficio Centrale.

L'articolo 66 delle disposizioni transitorie, il quale provvede a che nelle provincie toscane, ossia in quelle provincie che saranno comprese nella periferia della sede di Firenze, le operazioni della Banca seguitino quali furono dal 1816 in poi, epoca della prima istituzione della Banca di sconto di Firenze, sarà completato dalla riproduzione nell'articolo stesso di quella disposizione, la quale rendeva possibile non solo ma efficacemente utile, rendeva grandemente simpatica alle abi-

tudini ed alle condizioni economiche del paese, la istituzione del così detto *Castelletto*.

Io non starò a sviluppare al Senato cosa sia il *Castelletto*. Sarà sufficiente rammentare che il *Castelletto* è un fido personale, è un'istituzione la quale fra le operazioni di Banca pone in prima linea il biglietto all'ordine. Il *Castelletto* non riuscirebbe di quella utilità, a cui è riuscito fin qui, ove non fosse corredato da una disposizione legislativa pella quale tutti coloro i quali emettono un recapito, che possibilmente, virtualmente, può cadere nelle mani della Banca, rinunziano a quel solo effetto, alla qualità di non commercianti, ma volontariamente, ma determinatamente si espongono a tutte le conseguenze alle quali si espone colui che emette un effetto propriamente commerciale.

È intenzione, ripeto, dell'Ufficio di completare l'articolo 66 delle disposizioni transitorie colla riproduzione testuale dell'articolo 44 dello statuto della Banca toscana approvato con decreto governativo dell'8 luglio 1857, allorchè le Banche separate, che funzionavano autonome nelle varie provincie di Toscana, si fusero in quella che assunse il nome di Banca Nazionale Toscana; e nel ciò fare l'Ufficio Centrale intende per così dire, non di riempire solo una lacuna che si è verificata nella redazione delle disposizioni transitorie, ma di compiere verso la Banca toscana, verso quella Banca che si unisce alla Banca sarda, verso quella Banca che ha tanti titoli alla gratitudine del paese, un atto di vera e pura giustizia, imperocchè le disposizioni dell'articolo 44, il quale concede alla Banca Toscana il privilegio dell'esecuzione personale contro i debitori morosi, avrebbe ancora 15 anni di privilegio.

Per conseguenza non si potrebbe senza ledere (non dirò gli stretti termini della giustizia, in quanto che si tratta di fare un nuovo statuto ed una nuova legge) ma senza offendere grandemente i termini dell'equità, togliere ad un'istituzione benemerita, una disposizione legislativa in virtù della quale ha corrisposto grandemente ai bisogni, alle circostanze, ed alle speranze del paese.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se male non ho compreso, l'Ufficio propone fin d'ora che quando s'arriverà all'articolo che parla delle due firme eccezionalmente e transitoriamente conservate per la Toscana, e dell'istituzione del *Castelletto*, aggiungerà qualche cosa che farà comprendere che gli usi e consuetudini, secondo le quali il *Castelletto* si forma, saranno conservati.

Con questa dichiarazione si modifica anche la mia proposta. Io avevo detto che desideravo che l'art. 11 dell'Ufficio fosse rimandato al Regolamento e lo desideravo per questa ragione principale, perchè mi pareva che nel Regolamento avrebbe potuto essere riprodotto,

non così come l'ha messo l'Ufficio, ma con maggiore sviluppo, il quale avrebbe dato occasione di distinguere cosa da cosa, di distinguere la parte transitoria dalla permanente, ed indurre delle spiegazioni che facessero appunto salvo il sistema del *Castelletto*. Or se si dice che si conservano le consuetudini attualmente in vigore, parmi che la questione rimanga esaurita, ed io non avrei difficoltà ad accettare la conservazione dell'articolo.

Propongo adunque che sia approvato come è, l'articolo 11 per le ragioni che ho dette, e che dopo si passi all'articolo 11 Ministeriale che diverrebbe 12.

Senatore Cambray-Digny. Se ho bene inteso le parole dell'onorevole signor Ministro, egli si contenterebbe che nelle disposizioni transitorie si dicesse che il *Castelletto* sia conservato secondo gli usi e le consuetudini esistenti fin ora; ma mi permetterò di osservare che questa disposizione non sarebbe probabilmente sufficiente senza qualche cosa che somigliasse a quella disposizione legislativa che egli aveva proposta all'articolo 7 del progetto di legge che ha presentato al Senato. Forse potrebbe supplire abbastanza nelle provincie toscane l'articolo 44 dello statuto che regge quella Banca e di cui fece menzione l'onorevole Relatore, come disposizione che potrebbe mettersi fra le transitorie del nuovo statuto.

Mi pare per altro che per essere efficace quella disposizione vorrebbe avere la sua sede nella legge che approva lo statuto e fonda la Banca d'Italia, e non semplicemente nello statuto, che in sostanza non è che una convenzione privata.

Comunque sia io credo di dover insistere su questo punto, perchè, qualora per effetto della legge attuale si venisse a limitare la facilità degli sconti a due firme nelle provincie toscane, loro si porterebbe danno gravissimo, essendo moltissime le industrie di varia importanza, le quali usano di ricorrere alla Banca per essere sostenute in certi casi.

Del resto io credo che si potrebbe poi ancora discutere e considerare se veramente convenga di restringere alle sole provincie Toscane, quest'uso dello sconto a due firme. È certo che questo sconto era anche in uso in addietro in altre provincie italiane, e che per conseguenza vi sono interessi che se ne gioverebbero grandemente.

Se altri non parlerà su questo argomento, io mi riservo di sostenerlo quando verrà in discussione l'articolo a ciò relativo.

Senatore Scialoja. Non entro nel merito; faccio una semplice osservazione d'ordine.

Trovo negli statuti che discutiamo un ultimo paragrafo che è intitolato così: « Disposizioni generali e transitorie. » Il paragrafo i cui articoli noi discutiamo presentemente ha per epigrafe « fondazione ed operazioni della Banca. »

Nell'art. 11 ministeriale si parla di una facoltà ri-

servata all'assemblea generale, salvo il potere essere poi approvata con decreto reale.

Io credo che questo articolo sarebbe meglio collocato in quest'ultimo paragrafo, non come disposizione transitoria, ma come disposizione generale, poichè in esso non è prescritta alcuna operazione della Banca, che è la materia di cui si tratta oggi, ma è riservata una facoltà. Simili riserve sono per lo appunto argomento di disposizioni generali; e però crederei che quella indicata dall'art. 11, proposta dal Ministero, debba essere come ho detto, trasportata al paragrafo ultimo dello statuto.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ora dalla discussione di un articolo siamo venuti a quella di un altro.

Io mi limiterò a discutere semplicemente l'art. 11 dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale, come abbiamo già detto, non disente a lasciare intatte le operazioni della Banca toscana organizzate a seconda dell'istituzione del Castelletto, esso, come ha già detto il Senatore De Gori, è disposto a spiegarsi ampiamente a questo riguardo, quando si discuterà l'articolo 66, se non erro, dello statuto medesimo.

Il Senatore Cambray-Digny osservò che vi sarebbe un ostacolo nelle disposizioni dell'art. 7 della legge, che, cioè, siccome nello statuto trovasi questa disposizione, la stessa non si può mettere per dire così, in conflitto colla legge; per tranquillare l'onorevole Senatore Digny ed assicurarlo sul timore di vedere incagliata l'operazione della Banca toscana qual è organizzata attualmente, gli dirò che nell'articolo 7 della legge, si potrà inserire un'aggiunta colla quale si dica: Le disposizioni di cui nel presente articolo non riguardano punto le operazioni contemplate nell'articolo 66 dello statuto.

A questo modo mi pare che l'onorevole Senatore Cambray-Digny può essere pienamente persuaso, che non si vuole in nulla, e per nulla cambiare il sistema attualmente prevalente nella Banca toscana.

Quanto alla seconda parte del suo discorso, nel tempo stesso che io riconosco che non sarebbe prudente per ora cambiare un sistema economico vigente in Toscana, mi permetterò di dirgli, che crederei sommamente pericoloso il non conservare presso di noi questa disposizione, che esisteva nello statuto antico, giacchè diversamente noi avremo una quantità di operazioni immaginarie, i cui effetti si presenteranno alla Banca per lo sconto.

Ma si dirà, la Commissione di sconto potrà rifiutare; rispondo che bisogna dare molte volte anche in mano alla Commissione di sconto armi positive acciò possa dire, questi effetti non li possiamo scontare. Se non si adottano disposizioni chiare e positive, ne verrà che ogni volta che la Commissione di sconto rifiuterà effetti, dovrà avere una specie di urto personale con tutti gli individui che presentano cambiali, che non esprimono vere operazioni commerciali, ma semplici operazioni di comodo, dovrà sostenere questioni personali con tutti

quelli che gliene presenteranno, quando non voglia accettarle, appunto perchè non avrà una salvaguardia nello statuto per poter dire: ma la cambiale che voi mi presentate non rappresenta un'operazione di quelle sulle quali è consentito alla Banca di operare lo sconto.

Senza ciò la Commissione di sconto si troverà per così dire disarmata, nulla potrà opporre a coloro che presentano carta che non esprima operazioni degne di fede, operazioni serie, ma bensì quelle operazioni di comodo, che si fanno giornalmente fra di loro, da quelli che non hanno credito per presentare carta alla Banca di sconto.

Non è difficile trovare persone in buona relazione fra loro, che, spinte da reciproco bisogno, si associno in questo genere di operazioni, nelle quali vicendevolmente si imprestano le firme, senza che alcuna operazione vera abbia avuto luogo.

Se dunque non si adottano queste disposizioni, la Banca avrà un'affluenza di titoli di persone che si prestano reciprocamente la firma, senza che realmente una operazione commerciale sia intervenuta fra di loro, ma nel solo intento di scontare tali titoli alla Banca.

Questo è il motivo per cui si è riprodotta la disposizione dell'attuale statuto della Banca nazionale. Essa si lega anche col sistema delle tre firme, giacchè la terza delle firme non di rado viene, per così dire, ad accertare la verità della operazione commerciale, espressa dalle due firme precedenti, che per se stesse non meriterebbero fede alcuna.

Tale inconveniente veramente non si verifica nel sistema del Castelletto, perchè il Castelletto non accorda fiducia se non a quelli che realmente la meritano.

Ma nel sistema degli sconti solamente affidati alla Commissione di sconto, questa ha bisogno in certo modo d'avere una salvaguardia nello statuto per appoggiare il suo rifiuto, quando le vengono titoli, che veramente non sono molto degni di essere accolti.

Io faccio osservare al Senato che il credito è l'esistenza di una quantità di persone, che il credito è la vita di una quantità d'individui, che sono appoggiati ad esso. Se quando la Banca crede di doverlo rifiutare noi non diamo alla Commissione un'arma in mano per coprire decentemente il suo rifiuto, la esponiamo ad avere contro di sé ire personali tali, che sicuramente possono incuterle timore, e farle acconsentire operazioni, che altrimenti non farebbe.

Io credo quindi opportuno di mantenere questa disposizione che si trova nel maggior numero degli statuti, che ho avuto sott'occhio. Anzi uno dei membri dell'Ufficio fece vivissima istanza, perchè si mantenesse questa disposizione, giacchè anche negli effetti pratici o legali delle operazioni della Banca essa ha una grandissima portata.

Quindi credo che sia necessario di conservarla, colla riserva però sempre di cui ho parlato, che cioè questo non debba pregiudicare la Banca di Toscana alle cui operazioni non si vuole attualmente portare innovazione,

in materia di credito, la quale sempre reca perturbazioni che, per quanto è possibile, è bene evitare.

Ma per lo stesso motivo che non amo che si porti perturbazione al sistema vigente nella Toscana, desidero che si conservi anche fra noi questa garanzia, giacchè diversamente, non avendo noi il *Castelletto*, lascierebbe, ripeto, troppo esposti alle odiosità i membri della Commissione di sconto.

Senatore **Bevilacqua**. Il Senatore *Cambray-Digny* ha reclamato una riserva per la Toscana, facendo presente circostanze speciali per quelle provincie. Io pure mi credo in dovere di fare noto al Senato che anche in altre provincie si trovavano nei tempi trascorsi istituzioni analoghe a quelle per le quali l'onorevole mio collega ha reclamato: epperò, io credo, che se il Senato trova giuste le osservazioni e le istanze sue per una riserva per la Toscana, fondandosi sopra un riguardo alle abitudini anteriori invalse nella medesima, troverà anche giuste le mie, perchè voglia prendere in esame, quanto avrò l'onore di proporre, per rispetto alle provincie *ex-pontificie*, e specialmente delle *Romagne*, dove precisamente la Banca, che esisteva funzionava a un dipresso in analoga maniera, che quella della Toscana.

E tanto più io mi fo ardito di sottoporre queste considerazioni, in quanto che, a me sembra, che se in una legge e in uno statuto come è questo, si fa un'eccezione nell'interesse e vantaggio di numerose classi di persone, si debba pur questa estendere egualmente a quelle altre che si trovano in eguale condizione, e che perciò meritano di essere riguardate e trattate allo stesso modo.

Ora se si dicesse che il trattamento, che si è creduto di accordare alle classi industriali della Toscana, non può essere concesso alle classi delle altre provincie, a me parrebbe cosa poco giusta.

Con ciò io non intendo punto di oppormi a quanto l'onorevole Relatore diceva, sulla convenienza di conservare le disposizioni nell'articolo riservate per le provincie sarde dove erano in vigore pratiche diverse. È mio unico desiderio che le stesse disposizioni che erano in vigore per la Banca delle *Romagne* succeduta alla Banca di Roma, siano conservate egualmente in quelle provincie.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente d'avermi accordata la parola; ma però rifletto che credo che sia la quarta volta che parlo, onde non vorrei abusare della pazienza del Senato, nè infrangere il disposto del regolamento.

Presidente. Su questa questione credo che ella non abbia parlato che una sola volta; il regolamento stabilisce che non si può parlare più di due volte sopra una stessa questione, dunque....

Voci diverse. A domani, a domani.

Senatore **De Gori**. Non ho che una dichiarazione semplice a fare, sono poche parole.

Presidente. I signori Senatori apprezzeranno il desiderio emesso dal Senatore *De Gori*, non trattandosi che di una semplice dichiarazione.

Senatore **De Gori**. Il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio associandosi al desiderio di mantenere relativamente alla Banca toscana il regolamento col quale adesso è governata, ha dimostrato, ha enunciato anzi che ove l'articolo 66 delle disposizioni transitorie fosse completato con una dichiarazione la quale stabilisse che gli usi e consuetudini relative al *Castelletto* fossero mantenute, egli sarebbe soddisfatto.

Io debbo dichiarare, con mio dispiacere, che io non lo sarei.

Io ho propugnato in seno all'Ufficio, e mi propongo di propugnare avanti al Senato, quando occorra, il vero e proprio ristabilimento dell'articolo 44 dello statuto toscano relativo a tutti coloro i quali operano colla Banca.

Fatta questa dichiarazione passo ad una osservazione molto giusta enunciata dall'onor. *Cambray Digny*. Esso ha detto che l'articolo 44, contenendo una disposizione legislativa, trasformando in obbligazione commerciale quello che in regola generale sarebbe un'obbligazione puramente civile, è una tale disposizione che, meglio che nello statuto, avrebbe sede nella legge.

Io sono pienamente d'accordo in questa sua osservazione; per altro io non ho sostenuto nell'Ufficio Centrale, nè ora sostengo presso il Senato che siffatta disposizione venga inclusa nella legge, anzichè nello statuto, per un fatto. Questa disposizione legislativa aveva sede non già nella legge che promulgò in Toscana lo statuto della Banca nazionale, ma appunto nello statuto. Io credo che avesse sede nello statuto toscano, perchè era una legge la quale veniva imposta a tutti coloro che erano i contraenti della nuova Banca, in quanto che, ripeto, fu emanata nell'atto della fusione delle diverse società anonime, le quali costituivano le diverse Banche esistenti in Toscana. La cosa è identica; qui si tratta dell'associazione di due enti morali che sono la Banca toscana e la Banca sarda, qui si tratta che nello statuto che diviene comune, vi è questa disposizione, la quale poi è coperta dalla sanzione e dall'egida della legge che le consacra tutte.

Questa è la ragione per la quale ho creduto possa essere sufficiente che l'articolo 44 dello statuto toscano venga riprodotto nell'art. 66 dello statuto della Banca d'Italia.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io temo che l'onorevole Senatore *De Gori* si inganni quando chiede l'inserzione nello statuto dell'articolo 44.

Noi abbiamo ereditato necessario di mettere nella legge le disposizioni intorno alle conseguenze delle relazioni colla Banca, perchè sono propriamente una eccezione

al diritto comune, è qualche cosa che si impone ai terzi, che non si poteva regolare se non con disposizione di legge.

In quanto poi all'osservazione dell'onorevole Senatore Cambay Digny, essa pare che lasci intatta la questione.

Quando si discuterà l'articolo 7 della legge che deve dire fino a che punto si estendano le garanzie rispetto agli estranei, il Relatore ha già dichiarato che o quell'a disposizione si mantiene, ed allora sarà soddisfatto al desiderio di tutti, perchè la norma nuova si applicherà così alla Banca nazionale come alla Toscana, o non si

approverà, ed in allora si introdurrà una disposizione eccezionale per la Toscana, ossia si farebbero salve le conseguenze dell'articolo 44 per la medesima.

Per me desidero che il Senato approvi l'articolo 7 come sta, ma dichiaro da questo momento che, se non avesse ad approvarlo, non avrei nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta e la riserva che propone il Senatore De Gori.

Presidente. La discussione è rimandata a domani alle due precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XC.

TORNATA DEL 9 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SGLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Approvazione dell'articolo 11 dell'Ufficio Centrale e rinvio dell'art. 11 del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 12 e 13 dello stesso progetto — Proposta d'aggiunta all'articolo 14 del Senatore Cataldi — Emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione di essi e dell'articolo — Avvertenze dei Senatori Nazari, Scialoja, Cataldi e del Relatore sull'articolo 15 — Emendamento del Senatore Scialoja al paragrafo 1 — Approvazione di esso e dell'articolo — Rinvio dell'articolo 16 dopo il 33 — Osservazioni del Senatore Cataldi sull'articolo 17 dell'Ufficio Centrale — Risposta del Relatore — Soppressione al paragrafo 5 ministeriale proposta dal Senatore Scialoja e sua variante al paragrafo 4 dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministero e dall'Ufficio — Approvazione di esse e dell'articolo — Spiegazioni del Relatore e del Ministro sull'articolo 18 — Approvazione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 — Proposta del Senatore Di Revel all'articolo 24 — Rinvio di essa e dell'articolo all'Ufficio Centrale — Discorso del Ministro d'Agricoltura e Commercio sull'articolo 25.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e dell'interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione dell'articolo 11 già cominciata ieri sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Se nessuno domanda la parola, e l'Ufficio Centrale non fa osservazione comincerò per mettere ai voti l'articolo 11 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Mi parve che ieri l'onorevole signor Ministro avesse detto che intendeva che dopo si mettesse anche ai voti l'articolo 11 del progetto ministeriale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Prima l'uno e poi l'altro.

Presidente. Mi pare che ieri il signor Ministro avesse detto questo.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Avevo detto ieri che l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale potesse restare esso l'articolo 11 ed allora sarebbe diventato 12 quello ministeriale.

Ma ricordo che vi è stata una proposta, di rimandare l'articolo ministeriale alle disposizioni generali e transitorie come una di quelle facoltà che si attribuiscono straordinariamente all'assemblea generale.

Se l'Ufficio Centrale non avesse nulla in contrario io l'accetterei, tanto più che ci dispenserebbe da una discussione che versa su argomento estraneo alle operazioni ordinarie della Banca, e ci darebbe anche il pic-

colo vantaggio di non guastare la numerazione perchè allora l'articolo dell'Ufficio Centrale surrogerebbe quello del progetto ministeriale.

Se adunque questa proposta fosse accettata passeremmo all'articolo 12 dopo votato l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale, rimanendo inteso che l'articolo 11 ministeriale andrebbe in discussione nel titolo delle disposizioni generali e transitorie, salvo a classificarlo nel miglior modo.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non fa alcuna difficoltà al rimando, si riserva solo di fare difficoltà per la sua ammissione, quando saremo alla discussione dell'articolo sulle deliberazioni dell'assemblea generale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Pregherei allora il signor Presidente di mettere ai voti l'articolo 11 dell'Ufficio, in luogo dell'articolo 11 ministeriale ed il rimando di questo alle disposizioni transitorie.

Presidente. L'Ufficio Centrale non fa difficoltà ?

Senatore **Cotta.** Non fa difficoltà.

Presidente. Dunque comincerò dal mettere ai voti l'articolo undici del progetto dell'Ufficio Centrale.

Aspetto soltanto che alcuni Senatori che stanno negli Uffici assistendo a Commissioni vengano sull'invito che loro ho fatto.

(Entrano alcuni Senatori.)

Leggerò l'art. 11 dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 11. La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non avere per fondamento una operazione reale di commercio. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora conformemente alla domanda ed alla dichiarazione fatta dal signor Ministro, metto ai voti il rinvio dell'art. 11 ministeriale per essere discusso quando si tratterà delle disposizioni transitorie.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** È sempre inteso che il titolo delle disposizioni transitorie prenda nome, come proponeva il Senatore De Gori di disposizioni generali e transitorie.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Metto ai voti il rinvio delle disposizioni dell'articolo 11 del progetto ministeriale a quando si tratterà delle materie comprese nelle disposizioni generali e transitorie, o sotto quell'altro titolo che si crederà più opportuno.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi pare che il sig. Ministro avesse detto di rimandarlo al titolo delle attribuzioni delle assemblee generali.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io aveva

detto veramente di rimandarlo alle disposizioni generali e transitorie.

Presidente. Io credo che anche una volta ordinato il rinvio, quando venisse una questione di collocamento non s'intenderebbe pregiudicata solo perchè il rinvio sia stato indicato adesso.

Metto ai voti il rinvio dell'art. 11 del progetto ministeriale nel senso che ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passo all'art. 12 del progetto ministeriale.

« Per le cose date a custodire giusta il paragrafo 4 dell'articolo 2, la Banca dà una ricevuta che non può essere all'ordine nè trasferirsi per gira. Essa percepisce un diritto di custodia, il quale sarà determinato dal Consiglio superiore. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 13. Per le anticipazioni sopra depositi preveduti dall'art. 3, il depositante sottoscrive l'obbligazione di rimborsarle alla Banca entro un termine non maggiore di tre mesi, e di dare in ogni caso di ribasso del corso dei titoli eccedente il 10 p. 0/0, un supplemento di garanzia. »

(Approvato.)

« Art. 14. Se la persona che ha ricevuto l'anticipazione non compie il rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non provvede al supplemento di garanzia, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, può far procedere, dopo trascorsi cinque giorni, alla vendita degli oggetti dati in garanzia, per mezzo di agente di cambio o mediatore pubblico, senza che questa vendita possa sospendere gli altri procedimenti. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

Presidente. Leggo l'emendamento che l'Ufficio Centrale contrappone al primo alinea dell'articolo che ho letto.

« Col prodotto della rendita la Banca si rimborsa del suo credito in capitale, interessi e spese, e tiene il di più, se vi sia, a disposizione del depositante, salvo il caso di compensazione di altro debito che questi abbia verso la Banca, il quale sia divenuto esigibile prima che si facesse luogo alla restituzione dell'anticipazione fatta sopra il deposito. »

» Se il prodotto della vendita non basta ad estinguere il debito, il depositante è obbligato a pagare il saldo.

» La Banca ha eguale facoltà nel caso di non effettuato pagamento dei recapiti a due firme, di cui è parola all'art. 10. »

Ha la parola il signor Senatore **Cataldi.**

Senatore **Cataldi.** Ho chiesto la parola per proporre un'aggiunta a questo articolo.

Nell'articolo 34 dello statuto attuale della Banca esiste una disposizione che non vedo figurare nell'articolo ora in discussione.

Dopo essere accennate in detto art. 34 le condizioni tutte alle quali viene assoggettato colui che opera il deposito alla Banca, succede un altro alinea nei seguenti termini:

« Queste condizioni saranno espressamente consentite da chi riceve l'anticipazione nella dichiarazione di deposito. »

Questa disposizione mi par giusta, poichè, mentre si accorda un privilegio alla Banca, parmi che debbasi pur tutelare gli interessi di tutti coloro che contrattano colla stessa ponendoli cioè in grado di conoscere le condizioni alle quali si assoggettano.

Pertanto io propongo che si aggiunga in questo articolo un altro alinea portante l'anzidetta disposizione concepita così: « queste disposizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni nella dichiarazione di deposito. »

Presidente. Favorisca di mandare la sua proposta firmata al banco della Presidenza.

È un'aggiunta da collocarsi in fine dell'art. 14?

Senatore Cataldi. Sarebbe, parmi, da porsi dopo la prima parte dell'articolo, cioè dopo le parole *altri procedimenti*.

Presidente. Sarebbe da inserirsi dopo la prima parte dell'articolo dopo le parole *altri procedimenti*.

Leggo il tenore della proposta aggiunta per vedere se è appoggiata. (*Vedi sopra.*)

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'articolo 14 contiene una disposizione che deroga ad una massima di diritto generale che è quella che non si possa far vendere il pegno (che questo resta un vero pegno) senza avere adempiuto a formalità dalla legge determinate.

Per la semplificazione delle operazioni della Banca è opportuno prescindere da queste lunghe formalità, le quali farebbero perdere inutilmente tempo.

Siccome però si tratta di una deroga al diritto comune non è inopportuno che quegli che contrae la obbligazione ne venga espressamente avvertito nell'atto stesso che sottoscrive la sua obbligazione.

Non vedo che vi possa essere inconveniente a dirlo espressamente perchè così colui che si obbliga è bene avvertito sulla estensione della obbligazione che contraccorre.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti i due emendamenti che sono stati proposti a questo articolo 14, emendamenti di aggiunte.

Prima di tutto seguendo l'ordine non delle proposte ma del loro collocamento, se l'Ufficio non ha difficoltà, comincerò dal mettere ai voti l'emendamento di aggiunta del Senatore Cataldi.

Lo rileggo per metterlo ai voti definitivamente.

Credo che sia intenzione dell'Ufficio come del pro-

ponente che quest'aggiunta venga dopo le parole *altri provvedimenti*.

« Queste condizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni nella dichiarazione di deposito. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora viene l'emendamento contrapposto dall'Ufficio Centrale a quello che era primo alinea ed ora diventa secondo dell'articolo.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Questo emendamento fu introdotto per escludere ogni equivoco, del resto ritengo che era nell'intenzione del Ministro di uniformarvisi, ed anzi l'ha già dichiarato.

Per altro siccome era noto ai membri dell'Ufficio che erano sorte liti nell'interpretazione della dicitura antica riprodotta in questo articolo, in seguito a cui si erano elevate pretese di compensarsi col soprappiù di una vendita fatta, anche relativamente ai titoli, il pagamento dei quali non era ancora scaduto, così si sono riprodotti nell'emendamento dell'Ufficio le frasi stesse che sono nel Codice per fare conoscere che non si intendeva con questo articolo di derogare alle disposizioni del diritto comune.

Presidente. Il signor Ministro aderisce?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto, poichè naturalmente non poteva essere intenzione del Governo che l'articolo significasse altro che quello che porta il diritto comune a questo riguardo.

Presidente. Rileggo l'emendamento. (*V. sopra.*)

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora rileggerò l'intero articolo per metterlo ai voti complessivamente. (*V. sopra.*)

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Le cambiali sul deposito delle quali la Banca è autorizzata dall'articolo 3, n. 4, a fare anticipazioni, hanno una scadenza non maggiore di 6 mesi, oltre le condizioni indicate all'art. 10 per i recapiti da ammettersi allo sconto.

» Sono anche ammesse le cambiali esigibili all'estero, purchè a scadenza non maggiore di tre mesi.

» Se la somma anticipata non è restituita alla scadenza, la Banca può disporre delle cambiali depositate, sia negoziandole, sia procurandone l'incasso a spese del debitore. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Non si è avvertito in questo articolo che oltre le cambiali, si sono ammessi al deposito anche altri titoli; quindi bisognerebbe dire semplicemente: *I titoli sul deposito dei quali ecc.* E nell'ultimo paragrafo poi bisognerà dire: « Se la somma

anticipata non è restituita alla scadenza, la Banca può disporre dei titoli depositati ecc. »

Presidente. Il signor Ministro accetta questa modificazione ?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Unicamente per maggior esattezza di linguaggio, sarebbe da sostituirsi al presente indicativo *hanno*, il futuro imperativo *avranno*.

Presidente. Non ricusa l'Ufficio Centrale questa variazione ?

Senatore Farina, Relatore. Ho paura che nasca un equivoco.

Senatore Nazari. Si dica: *dovranno avere*.

Senatore Farina, Relatore. Si può dire *debbono avere*, perchè è al momento in cui si depositano i titoli, e quindi si deve impiegare il tempo presente.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Son d'avviso che si sia commessa un' inavvertenza proponendo di sostituire la parola *titoli a cambiali*, poichè credo che si dica in appresso « dei quali la Banca è autorizzata dall'art. 3 n. 4, » ed all'art. 3 n. 4 non si parla precisamente che di cambiali. Abbia il signor Relatore la bontà di riancontrar bene questa cosa.

Senatore Farina, Relatore. Bisogna lasciar sussistere la dicitura come sta nell'articolo stampato.

Presidente. Si lascerà adunque la parola *cambiale*.

Riguardo alla variante proposta del verbo *avere*, il Relatore è d'accordo di adottare il modo imperativo, oppure vuole che si dica *debbono avere* ?

Senatore Farina, Relatore. Quanto a questo, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà, purchè si adotti il tempo presente.

Presidente. Se non si domanda la parola, rileggo l'articolo 15 per metterlo ai voti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Perdoni il Senato, ma parmi che questo concetto possa altrimenti esprimersi, dicendosi che dal giorno in cui si presentano le cambiali al deposito, sino al giorno della scadenza, non debbano intercedere più di sei mesi.

Diffatti se io ho una cambiale a nove mesi di scadenza, mi vada a depositarla quattro mesi dopo che questa cambiale è stata tratta, non resteranno più che cinque mesi sino alla sua scadenza; per cui credo che possa essere accettata in deposito.

In questo caso parmi che il concetto non sia espresso con chiarezza, quando dicesi che le cambiali non avranno una scadenza maggiore di sei mesi. E per vero, non si tratta della scadenza convenuta nella cambiale, ma bensì della distanza del tempo dal giorno in cui si

presenta la cambiale alla Banca al giorno della scadenza della cambiale stessa: spero che l'onorevole Relatore potrà al riguardo illuminarmi.

Senatore Farina, Relatore. Capiisco benissimo che vi ha diversità fra queste due cose, ma io faccio osservare all'onorevole Senatore Scialoja, che abbiamo parlato appunto del momento in cui sono presentate le cambiali allo sconto, si potrà forse trovare una locuzione più chiara, ma siccome ciò in pratica è già conosciuto, crederei che si possano mantenere le parole come stanno, perchè le cambiali sul deposito delle quali la Banca è autorizzata a fare anticipazioni, hanno una scadenza non maggiore; naturalmente la scadenza si misura dal punto in cui sono presentate e non dal momento in cui furono tratte; parmi pertanto che si possa mantenere la redazione quale si trova.

Presidente. I signori Senatori che intendono proporre modificazioni, abbiano la bontà di formularle.

Senatore Cambray-Digny. Si potrebbe dire: Le cambiali che hanno una scadenza non più lontana di sei mesi.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta ?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà in proposito, anzi gli pare che questo modo di dire sia più chiaro.

Presidente. Rileggo l'articolo 15 per metterlo ai voti. (*Vedi sopra.*)

Il Senatore Nazari propone di sostituire il futuro imperativo all'indicativo presente, il Senatore Scialoja ha indicato, che sarebbe più opportuno dire *non debbono avere*, ma finora non ci è proposizione speciale, pregherei l'Ufficio di proporre una redazione...

Senatore Castell E. Proporrei che si metta ai voti l'articolo qual'è colla preghiera all'Ufficio Centrale di avvisare ad una redazione che meglio corrisponda all'intendimento espresso.

Presidente. Una volta che l'articolo è votato, non si può più modificare.

Senatore Castell E. Sarebbe coll'intelligenza di cambiare il testo in modo determinato e solo quanto a locuzione.

Presidente. Sarebbe un caso che difficilmente troverebbe precedenti negli usi del Senato.

Senatore Cataldi. Nell'articolo 10 da noi approvato si è detto che i buoni del Tesoro ammessi allo sconto non debbano avere una scadenza maggiore di 3 mesi: la stessa espressione potrebbe usarsi anche qui, cioè che le cambiali debbano avere una scadenza non maggiore di tre mesi.

Senatore Scialoja. Proporrei un emendamento così formulato: « Debbono avere una scadenza che non sia lontana più di sei mesi dal giorno del deposito. »

Presidente. Il Senatore Scialoja ha proposto una redazione in questi termini.

(*Vedi sopra.*)

Aderisce l'Ufficio Centrale ?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non fa difficoltà.

Presidente. L'articolo 15 sarebbe quindi così concepito:

« Le cambiali sul deposito delle quali la Banca è autorizzata dall'articolo 3 numero 4 a fare anticipazioni debbono avere una scadenza che non sia lontana più di sei mesi dal giorno del deposito, oltre le condizioni indicate all'articolo 10 per i recapiti da ammettersi allo sconto.

» Sono anche ammesse le cambiali esigibili all'estero, purchè a scadenza non maggiore di tre mesi.

» Se la somma anticipata non è restituita alla scadenza, la Banca può disporre delle cambiali depositate sia negoziandole, sia procurandone l'incasso a spese del debitore. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Senatore **Lauzi.** Alcuni dei miei onorevoli Colleghi mi facevano osservare che essendosi fatta quest'aggiunta esplicativa all'articolo che abbiamo votato, sarebbe bene farla anche al primo capoverso dell'articolo 10 ove è detto che i Buoni del Tesoro debbono avere una scadenza non maggiore di tre mesi, e ciò affinché siavi accordo fra i 2 articoli.

Presidente. Ne fa una proposta formale?

Senatore **Lauzi.** Faccio quest'osservazione per provocare la manifestazione dell'opinione dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Il dubbio si è già sollevato e spiegato chiaramente; ma è evidente che anche stando la redazione di prima, non è mai accaduto in pratica un dubbio sull'applicazione che gli si dovesse dare.

Vuol dire che, siccome questi due articoli si spiegano reciprocamente, ed uno interpreta l'altro, non è più il caso di rinvenire sopra una cosa che non ha nessuna portata pratica e sopra una votazione già fatta; del resto l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato.

Presidente. Siccome non ci è alcuna proposta, passerò a leggere l'art. 16.

Senatore **Scialoja.** Intorno all'articolo 16 farei una mozione d'ordine.

Presidente. Ma mi permetta prima di leggere l'articolo, dopo parlerà.

Senatore **Scialoja.** Lo leggerò io medesimo.

« Art. 16. L'assegnazione del fondo da impiegarsi in isconti ed anticipazioni è deliberata ogni mese dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi. Ciascuna sede fa il riparto delle quote alle succursali, dandone immediatamente conoscenza al Governatore.

» Il Governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi, riferendone al Consiglio superiore; ed il Consiglio amministrativo di ciascuna sede quello delle succursali, dandone immediata notizia al Governatore. »

Come vede il Senato in questo articolo non si tratta

di una distribuzione di fondi che è un atto di amministrazione.

Quindi l'art. 16 sarebbe meglio collocato sotto il capo appunto dell'amministrazione della Banca. Questo trasporto avrebbe un altro vantaggio, ed è che non farebbe sorgere in quest'articolo la grave questione dell'amministrazione della Banca di cui avremo a parlare in un apposito paragrafo.

Presidente. Dunque si tratterebbe unicamente del rinvio dell'articolo ad altra sede.

Senatore **Scialoja.** Sì, ad altra sede, e proprio al capo che tratta dell'amministrazione della Banca, probabilmente dopo l'art. 33 che parla delle facoltà del Consiglio superiore.

Presidente. L'Ufficio Centrale ed il Ministro assentono?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non fa difficoltà.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Non si tratta che di trasposizione, dunque si rimanda la discussione dell'art. 16 dopo la discussione dell'art. 33.

Il signor Ministro accetta sull'articolo 17 il testo del progetto dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Leggerò il testo dell'Ufficio Centrale.

Del Capitale della Banca e delle Azioni Sociali.

« Art. 17. Il capitale sociale della Banca è di cento milioni di lire rappresentato da cento mila azioni di lire mille ciascuna.

» Il primo versamento è di lire settecento per azione. Esso si effettua in tre rate bimestrali eguali, la prima delle quali dovrà essere sborsata un mese dopo l'attivazione della legge sulla Banca d'Italia.

» Il versamento delle altre lire trecento potrà venire chiesto in una o più volte, e dietro preavviso di tre mesi, dal Consiglio superiore.

» Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866 con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca, ordinare il versamento di tutto o parte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione.

» Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito dal Consiglio superiore, è dovuto un interesse a ragione del sei per cento all'anno.

» Trascorso un mese dal termine stabilito pel versamento, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, ha facoltà di far vendere alla Borsa per mezzo d'agente di cambio, per duplicato, le azioni a rischio e pericolo degli azionisti in ritardo dei versamenti. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cataldi.** In quest'articolo due questioni si somma

presentano: quella dell'entità del capitale e quella della preventiva prescrizione dei versamenti.

Rispetto al primo di questi problemi, quando si pensi che la circolazione dei biglietti bancari è ancora eccessivamente ristretta e stentata nel paese nostro, quando si rifletta che questa circolazione non eccede la proporzione di due ad uno del capitale dell'attuale Banca nazionale, quando si aggiunga che questa Banca con un capitale versato di trenta milioni di lire non ha avuto in circolazione nell'anno 1861 che cinquantasei milioni in biglietti e settantanove milioni nel 1862, quando, dico, si ritiene tutto ciò, si rimane convinti che un capitale attuale di sessanta milioni sarebbe più che sufficiente per la Banca d'Italia e che per più anni...

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Cataldi... non occorrerebbe punto valersi della facoltà di chiamare il saldo del rimanente. Io auguro di tutto cuore che il movimento degli affari commerciali salga in breve ora a tale da richiedere un capitale versato di 100 milioni di lire per la nostra Banca, ma questo risulterebbe io lo desidero più di quello che io non lo spero.

Pertanto mi limito per ora a rassegnare al giudizio del Senato queste mie brevi osservazioni.

Ciò quanto alla quantità del capitale. In ordine poi al versamento delle azioni, la preventiva determinazione del saldo alla fine dell'anno 1866...

Senatore Farina, *Relatore*. È stata tolta.

Senatore Cataldi... mi limiterò a chiamarla inopportuna, e tale fu pur detta dall'Ufficio Centrale. Prevedere a giorno fisso l'epoca in cui il totale versamento sarà necessario allo stato del mercato è tal cosa che non è data ad alcun Governo, ad alcun legislatore.

Sento per altro che a tal riguardo il signor Ministro ha aderito all'opinione dell'Ufficio Centrale, ed allora nulla aggiungerò su tal proposito.

Quanto poi ai versamenti del capitale avrei a fare una qualche osservazione.

Nella redazione dell'Ufficio Centrale, ora accettata dal signor Ministro, si dice nel primo alinea:

« Esso si effettua in tre rate bimestrali eguali, la prima delle quali dovrà essere sborsata un mese dopo l'attivazione della legge sulla Banca d'Italia. »

Nell'articolo 64 è detto:

« Gli azionisti delle due Banche possono compiere il primo versamento di cui nell'articolo 17 in tre rate bimestrali dal primo gennaio 1864, corrispondendo il sei per cento. »

Ora non comprendo perchè gli azionisti delle due Banche debbano corrispondere gli interessi mentre nell'articolo 17 ai nuovi azionisti non è posto a carico interesse veruno benchè sia loro puro accordato di fare i versamenti in tre rate bimestrali eguali.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Cataldi... Parmi che gli interessi dovrebbero essere posti a carico di tutti gli azionisti ovvero dovrebbero esserne tutti disonerati.

Pregherci l'onorevole signor Relatore di uno schiarimento in proposito.

Senatore Farina, *Relatore*. Quanto alla necessità del versamento di lire 700 per ogni azione, io non credo che si possa revocare in dubbio, perchè bisogna aumentare discretamente il capitale attuale acciò la Banca possa estendere i suoi uffici. Essa deve istituire una quantità di succursali, ed è evidente che ciascuna succursale deve essere provveduta di un sufficiente numero di biglietti e di un sufficiente capitale in numerario; quindi è naturale che, dovendo estendere il numero degli uffici della Banca, si debba procurare di aumentare anche il capitale sociale della medesima.

Questo aumento di capitale non è punto eccessivo: infatti se si calcola che si debbono restituire due milioni di lire toscane alla Banca toscana, si vedrà facilmente come da quello che si prende dall'emissione delle nuove azioni in Toscana, poco rimanga di disponibile.

Le azioni poi della Banca nazionale, che avevano sborsato 1500 lire su due azioni, devono adesso sborsare 600 lire per venire alla cifra di 2100 lire per avere tre azioni, che competono ad ogni possessore di due.

Vede dunque il Senato come resti circoscritto l'aumento effettivo dipendente dall'aumento che devono i soci pagare sulla terza azione che viene loro data.

È vero che contemporaneamente si emettono pure nuove azioni, ma io credo che sul principio le 20 mila nuove azioni troveranno difficilmente a collocarsi per questo motivo, cioè che mentre si emettono 20 mila azioni con premio, se ne emettono pure 25 mila, che son date ai soci attuali senza premio. È dunque evidente che le prime a collocarsi più facilmente anche nel commercio saranno quelle che si danno senza premio, e bisognerà conseguentemente ritardare qualche poco l'emissione di quelle che hanno un premio, perchè altrimenti, cacciando sul mercato contemporaneamente azioni con premio ed azioni senza premio, quelle col premio molto difficilmente si troveranno a collocare.

In questo stato di cose pertanto era opportuno che si aumentasse a niente meno di quanto si è fatto il capitale sociale.

Vengo ora alla seconda osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cataldi, il quale trova una diversità relativamente agli interessi delle rate non pagate, fra le azioni date ai soci, e quelle nuove che si dovranno emettere nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie meridionali.

Ma questa diversità si spiega col fatto che le une hanno un premio, che sarà determinato in seguito, e le altre non l'hanno, il che spiega il perchè il ritardo delle une al pagamento debba essere compensato con un interesse, mentre alle altre il pagamento di questo interesse non è imposto, in quanto che non solo do-

vanno sborsare il capitale nominale dell'azione, ma di più un premio sull'azione stessa.

Per conseguenza, onde non aggravare in due modi quei che prenderanno queste nuove azioni, si sono esonerati dall'obbligo di pagare l'interesse delle rate non pagate, perchè oltre il capitale nominale, esse dovranno anco pagare quel premio che verrà determinato dal Governo.

Per questi motivi l'Ufficio non ha creduto di mettere anche per questi nuovi acquirenti di azioni l'obbligo di pagare l'interesse durante la mora, come lo ha messo per gli azionisti antichi, ai quali ha data una azione di più oltre le due che già possedono.

L'Ufficio li ha esonerati dal pagamento degli interessi in vista che, invece di questi interessi, dovranno poi pagare un non tenue premio in complesso sull'azione che verrà loro assegnata; per conseguenza credo con ciò di aver dimostrato, che non vi ha realmente contraddizione fra le due disposizioni, ma che sono regolate da principii diversi, in quanto che una è relativa alle azioni attribuite al pari, l'altra invece si riferisce all'azione che è venduta con un premio; perciò siccome è diversa affatto la condizione, così era naturale che diverso fosse il trattamento loro.

Con ciò credo aver soddisfatto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Io avevo fatto a me stesso la difficoltà accennata dal signor Relatore, che cioè adottando il sistema del versamento di soli 60 milioni, naturalmente gli azionisti delle due Banche avrebbero ad incassare una qualche cosa, poichè i versamenti a farsi sarebbero minori della somma già sborsata per le azioni da essi possedute.

Per altro siccome io era pienamente convinto che il versamento di 70 milioni fosse veramente eccessivo, così riteneva che si dovesse piuttosto adottare la misura di ridurre a 60 milioni il capitale da versarsi e pagare anche occorrendo una differenza agli azionisti; poichè un capitale soverchio, cui manchi la certezza d'un conveniente impiego sarebbe un onere per la Banca ed un danno pel commercio.

Per altro anche in ciò mi rimetto alla saviezza del Senato.

Quanto alla osservazione da me fatta sugli interessi, ringrazio l'onorevole Relatore delle spiegazioni che mi ha date.

Non poteva certamente rilevare ciò che ha detto dal confronto degli articoli, in quanto che il signor Ministro nel suo progetto proponeva che si dovesse fare il versamento delle lire 700 dagli azionisti, senza accennare a veruna mora, e nell'articolo 64 stabiliva che gli azionisti delle due Banche potrebbero compierlo in tre rate bimestrali corrispondendo il 6 per cento; e ciò era ben giusto perchè se gli azionisti nuovi facevano il loro versamento di lire 700 a pronti contanti, gli azionisti

delle due Banche che lo avrebbero compiuto in diverse rate dovevano ragionevolmente pagare gli interessi sulla somma che, operato il compenso, rimaneva ancora per essi dovuta.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Ho domandato la parola per una osservazione di compilazione.

Nelle modificazioni dell'Ufficio Centrale è detto:

« Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866 con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca, ordinare il versamento di *tutto o parte* dell'anzidetto residuo di L. 300 per azione. »

Il Governo aveva invece stabilito il termine del 31 dicembre 1866 per il versamento di tutte intiere le L. 300.

Ora poniamo il caso che, ritenuto l'emendamento dell'Ufficio Centrale, il Governo ordini il versamento di 150 lire soltanto; non si sa più nè da chi nè quando potrà ordinarsi il versamento delle altre 150 lire.

Poichè ho la parola aggiungo un'altra breve osservazione.

Ripigliando l'articolo ministeriale, dopo il secondo capoverso, sarebbe detto: « Sui versamenti in ritardo, oltre il termine che sarà stabilito dal Consiglio superiore, è dovuto un interesse a ragione del sei per cento all'anno. »

Questo mi pare che si legava bene col precedente paragrafo ministeriale in cui si parlava unicamente del Consiglio superiore. Ma ora che l'Ufficio Centrale vuole che il Governo ordini il versamento, delle 300 lire, credo che vadano tolte le parole dal Consiglio superiore, e che debba esser detto semplicemente: « Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito, è dovuto un interesse a ragione del sei per cento all'anno. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Quanto alla prima parte abbiamo creduto che naturalmente chi ha la facoltà di ordinare il tutto, ha anche la facoltà di ordinare la parte; per conseguenza quando si è data facoltà al Governo semprechè riconosca il bisogno che sia aumentato il capitale sociale, di ordinare il versamento di tutto o di parte del residuo di lire 300, s'intende bene che su quella parte di cui non ordinasse il versamento subito, non perde il diritto di prescriverne il versamento posteriore.

La seconda parte poi dell'osservazione del Senatore Scialoja io la trovo giustissima, e fu un'inavvertenza di riduzione, perchè basta dire « Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito è dovuto un interesse a ragione del 6 per cento all'anno. »

Presidente. Si tolgono dunque le parole dal Consiglio superiore.

Se non si domanda più la parola, rileggo l'articolo

nel modo che rimase stabilito d'accordo coll'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Del Capitale della Banca e delle Azioni Sociali.

« Art. 17. Il capitale sociale della Banca è di cento milioni di lire rappresentato da cento mila azioni di lire mille ciascuna.

» Il primo versamento è di lire settecento per azione. Esso si effettua in tre rate bimestrali eguali, la prima delle quali dovrà essere sborsata un mese dopo l'attivazione della legge sulla Banca d'Italia.

» Il versamento delle altre lire trecento potrà venire chiesto in una o più volte, e dietro preavviso di tre mesi dal Consiglio superiore.

» Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866, con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca, ordinare il versamento in tutto o in parte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione.

» Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito, è dovuto un interesse a ragione del 6 per cento all'anno.

» Trascorso un mese dal termine stabilito pel versamento, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, ha facoltà di far vendere alla Borsa per mezzo d'agente di cambio, per duplicato, le azioni a rischio e pericolo degli azionisti in ritardo dei versamenti. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Poichè siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale quanto all'intelligenza della disposizione contenuta nel terzo capoverso, proporrei un'espressione che mi pare più chiara.

Alle parole: Potrà il Governo... ordinare il versamento di tutto o parte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione, vorrei che si sostituissero queste altre: « Potrà il Governo... ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione. »

Senatore Farina, Relatore. Se ciò si crede che possa riescire più chiaro l'Ufficio Centrale non fa difficoltà; è questione di redazione.

Presidente. Crede l'Ufficio Centrale che sia più chiaro?

Senatore Farina, Relatore. Credo di sì.

Presidente. Abbia la bontà il sig. Senatore proponente di formulare la sua proposta.

Senatore Scialoja. Io direi così: « Potrà il Governo... ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire 300 per azione. »

Presidente. Perchè i signori Senatori possano farsi un'idea ben chiara della proposta fatta dal Senatore Scialoja, darò lettura dell'intero capoverso.

« Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866, con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore

della Banca, ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione. »

Se non si fa altra osservazione in proposito, metto ai voti l'articolo 17 collé modificazioni di cui ho dato lettura.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'art. 18. Accetta il sig. Ministro la redazione dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dubito che l'Ufficio Centrale sia caduto in un equivoco sulla parola *doppio*. L'articolo ministeriale diceva: « L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri della Banca tenuti a doppio. » *Tenuti a doppio*, nel senso cioè della scrittura doppia per modo che si tenga doppio registro, ma indiviso.

L'Ufficio ha fatta un'altra avvertenza che io credo giusta, in quanto che ha parlato della necessità di avere una copia di questo registro presso ciascuna sede o succursale, ma però parmi che questa si riferisca più al regolamento, dove troverebbe la sua sede conveniente.

Se adunque l'Ufficio Centrale concordasse in questa idea, allora si potrebbe lasciare l'art. 18 come è, salvo, ben inteso, che quando si parlerà nel regolamento della copia a tenere si dirà che una copia di esso registro sarà tenuta presso ogni sede e succursale.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Se mi permette leggerò prima di tutto l'articolo.

« Art. 18. L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri della Banca tenuti a doppio.

» Un certificato di tale iscrizione, sottoscritto da due Amministratori e dal Direttore della sede o succursale è spedito ai proprietari delle azioni.

» Le azioni della Banca sono nominative. Quelle appartenenti a stranieri debbono indicare il domicilio in una città del Regno. »

Alla prima parte di questo articolo l'Ufficio Centrale propone una variante così concepita:

« L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri tenuti a doppio di cui l'uno presso ciascuna sede o succursale e l'altro presso il Consiglio superiore della Banca. »

La parola è al signor Relatore.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio ha considerato questo come un oggetto di legge, qui non si tratta della tenuta del registro, piuttosto a scrittura semplice che a scrittura doppia, che è veramente materia di amministrazione interna, la quale si può mandare al regolamento, ma di ben altra cosa.

Io non so come sarà decisa la grande questione relativa all'assemblea generale, ma nel sistema, fin ora adottato tanto dal signor Ministro, quanto dall'Ufficio Centrale, l'essere iscritto sui registri di una sede dà diritto a votare nelle assemblee della sede medesima,

quindi bisognava determinare nella legge l'elemento che dà questo diritto di votare nelle assemblee parziali di ciascuna sede.

Il dire poi che il registro sarà tenuto in scrittura doppia, questo parmi veramente che entri nella materia regolamentare, anziché nella parte legislativa; invece l'indicazione del modo col quale deve essere constatato il diritto di chi si presenta a votare nelle assemblee, parmi che debba essere determinato per legge, perchè è quello che dà il diritto ad un individuo azionista di votare piuttosto in un sito che in un altro e di essere computato nel numero che è necessario per formare l'assemblea ed anche per poter far sì che si istituiscano e le sedi e le succursali piuttosto in un luogo che in un altro. Parve dunque, ripeto, all'Ufficio Centrale che questo dovesse formare oggetto di disposizione legislativa, mentre l'altra invece potesse più opportunamente essere classificata nella materia regolamentare, ove si determinerà il numero, la natura, la forma e la tenuta dei registri che la Banca deve avere per la sua interna amministrazione.

Questo è il motivo per cui l'Ufficio Centrale introdusse tale variazione. Forse queste spiegazioni potranno soddisfare anche il signor Ministro. Del resto la cosa non è, come ognuno vede, di grandissima importanza, ma tuttavia l'Ufficio Centrale desidera che si spieghi se si vuole anche quanto concerne la tenuta dei libri; ma soprattutto che si mantenga la proposta riduzione relativamente al diritto di votare dei singoli azionisti, perchè ciò gli pare indispensabile.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non insisto. Le spiegazioni dell'onorevole Relatore mi hanno chiarita la cosa.

Del resto è tale argomento che non val la pena che ci arrestiamo. Diciamo perciò di accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Rileggo l'articolo 18 per metterlo ai voti:

« Art. 18. L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri tenuti a doppio di cui l'uno presso ciascuna sede o succursale, e l'altro presso il Consiglio superiore della Banca.

» Un certificato di tale iscrizione, sottoscritto da due Amministratori e dal Direttore della sede o succursale è spedito ai proprietari delle azioni.

» Le azioni della Banca sono nominative. Quelle appartenenti a stranieri debbono indicare il domicilio in una città del Regno. »

Lo pongo ai voti; chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 19. La proprietà di un'azione importa adesione agli Statuti della Banca.

» Ogni azione dà diritto ad una parte uguale del capitale e degli utili sociali.

» L'azione è indivisibile ed è rappresentata da un solo individuo.

» L'azionista è obbligato soltanto pel capitale nominale rappresentato dall'azione. »

(Approvato.)

« Art. 20. Il trasferimento delle azioni si fa dal proprietario o da un suo procuratore, per mezzo di dichiarazione sui registri della sede o succursale della Banca.

» Questa dichiarazione è autenticata da uno degli agenti di cambio, e dove mancano da un notaio.

» In caso di successione il trasferimento è fatto colle formalità richieste dalla legge.

» Se vi è opposizione debitamente significata alla sede o alla succursale della Banca ove l'azione è iscritta, il trasferimento è fatto dopo tolta l'opposizione.

» Il Regolamento determina le forme della registrazione presso le sedi e succursali, ed i modi con cui le azioni possono trasferirsi dall'una all'altra di esse. »

(Approvato.)

Del dividendo e della riserva.

« Art. 21. Gli utili repartibili per ciascun semestre si compongono dei benefici derivanti dall'esercizio, dedotte le spese di amministrazione e le perdite verificate e quelle prevedibili per recapiti o crediti non pagati a tempi debiti. I recapiti non pagati alla scadenza non figurano nell'attivo che per deliberazione motivata del Consiglio superiore, ed in quella quota che è da esso determinata.

» È pure dedotta dai profitti di ciascun semestre la rata di ammortamento delle spese di primo stabilimento, e di quelle altre che il Consiglio superiore giudicasse repartibili fra più semestri. »

(Approvato.)

« Art. 22. Sugli utili netti stabiliti in conformità dell'articolo precedente si preleva l'interesse da distribuirsi agli azionisti in ragione del 2 per cento per semestre sul capitale versato per ciascuna azione. Le tre quarte parti di ciò che rimane sono distribuite agli azionisti insieme all'interesse, e l'altra quarta parte è destinata alla riserva. »

Se niuno chiede la parola lo metto ai voti.

Prima però domanderò licenza al Senato di far una semplice correzione, che credo sia di rigorosa grammatica: proporrei, cioè, che invece di *insieme all'interesse*, si dica *insieme coll'interesse*.

Metto ai voti questo articolo colla correzione proposta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 23. La riserva è destinata principalmente a reintegrare il capitale in caso di perdita, e secondariamente a compiere l'interesse da distribuirsi in ciascun semestre agli azionisti, se gli utili non raggiun-

gano il 2 per 0/0 del capitale versato su ciascuna azione. »

(Approvato.)

« Art. 24. L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore, e può farsi in rendita sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno.

• I frutti della riserva fanno parte dei benefici indicati all'art. 21.

• Quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenzione di cui è par- la all'articolo 22, e tutti i profitti netti del semestre si distribuiscono agli azionisti. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Nell'istituzione di una Banca, l'esistenza di una riserva è di una grande cautela e per gli azionisti, e per il pubblico.

Il progetto che noi discutiamo determina il modo con cui si debbe fare questa riserva; col ritenere, cioè, sui dividendi una porzione, la quale vada in riserva, e stabilisce che quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale cessar debba in allora la ritenzione e tutti i profitti netti andar divisi fra gli azionisti.

In quest'articolo 24 veggio che si lascia al Consiglio superiore di regolare il modo della riserva; a me pare che il lasciare questo nell'intera balia del Consiglio superiore, possa presentare qualche inconveniente, e che sia perciò necessario di stabilire chiaramente che il fondo di riserva non può esser impiegato in altre operazioni della Banca; quindi io domanderei che fosse espresso, che la riserva debba sempre essere in titoli, non mai in oro, od in argento in tal guisa la riserva non potrà essere toccata.

Di più è detto, che l'impiego di questa riserva può farsi in rendita sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno: pare a me che dovrebbe essere detto in rendita nominativa.

Quando si parla di fondo di riserva conviene provvedere a che questo abbia qualche maggiore stabilità, di quanto possa averla una rendita al portatore, che da oggi a domani può essere messa in circolazione.

Quindi mi limiterei a proporre un'aggiunta alla prima parte dell'articolo, la quale sarebbe così concepita:

L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore, però debb'essere fatto in titoli nominativi di rendita iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico del Regno. »

Senatore Farina, *Relatore*. Io pure era nell'intendimento di proporre una modificazione conforme a quella proposta dal Senatore Di Revel, che l'impiego in rendita debba essere fatto in rendita nominativa iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico del Regno; epperò in questa parte sono con lui d'accordo.

Quanto per altro all'obbligo di fare l'impiego della riserva in queste rendite, è cosa che io pregherei si permettesse all'Ufficio Centrale di poterla studiare ma-

turamente: essa è abbastanza grave perchè io non osi pronunziarmi sopra di essa così all'improvviso.

Vi sono delle buone ragioni in favore della proposta, e credo ve ne sia anche qualcheduna di peso in contrario. Desidererei quindi che venisse studiata.

Senatore Di Revel. Non insisto, e trovo molto prudentiale che venga questa questione esaminata e discussa nel seno dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Si propone di rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale, perchè lo esamini, in seguito alle osservazioni del Senatore Di Revel.

Chi approva il proposto rinvio, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 25.

Leggerò anzitutto il testo ministeriale:

Dell'Amministrazione della Banca.

« Art. 25. La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del Regno: ha una sede in Ancona, in Bari, in Bologna, in Firenze, in Genova, in Livorno, in Messina, in Milano, in Napoli, in Palermo ed in Torino, e una succursale almeno in ciascuna provincia ove non è una sede. Le succursali debbono essere stabilite nel corso di cinque anni.

• Dopo cinque anni dalla costituzione della nuova Banca, l'Assemblea generale può modificare il numero delle sedi. Tale modificazione dev'essere approvata con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

• Il Regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede. »

L'Ufficio Centrale contrappono la seguente redazione:

« Art. 25. La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del Regno.

• Ha sede in Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli e Torino.

• Essa potrà creare sedi nelle città di Bari e Messina, tostochè il numero delle sue azioni collocate presso persone dimoranti nella circoscrizione attribuita dal regolamento a una di dette città sia giunto al numero di mille.

• Il numero delle sedi potrà essere aumentato o diminuito per deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo.

• Il regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede.

• La Banca ha una succursale almeno in ciascuna provincia ove non è una sede.

• Tutte le succursali debbono essere stabilite nel corso di dieci anni. »

Prego il signor Ministro di volermi dire se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Noi arriviamo ad un punto dove ci è necessità di arrestarci. Abbiamo finora parlato della fondazione della Banca; erano articoli sovra i quali troppo gravi difficoltà non potevano cadere, ed io non ho voluto interrompere la

discussione per fare dei ragionamenti sul concetto generale dello statuto.

Ma ora mettiamo mano ad una serie d'articoli, i quali ci conducono a definire la particolare indole del progetto.

La discussione generale non fu fatta; io me ne rallegrai col Senato e credetti che fosse un vantaggio, poi ho avuto ragione di dubitarne, perchè mi pare che sia mancata così l'occasione di spiegarci chiaramente sulle nostre intenzioni e sull'insieme del progetto di legge e di statuto.

Ci siamo occupati soltanto di particolari disposizioni mettendoci ad un esame speciale di articoli, nei quali mancava l'opportunità di dire sopra quali basi tutto il lavoro si fondava.

Ebbene, ora finalmente bisogna che si rivelino e si discutano queste basi; quella discussione generale che è mancata deve essere adesso supplita con qualche breve esposizione di principii. Bisogna dire quali norme regolarono l'organamento della Banca: bisogna che la discussione si compia in modo che, ripigliando poi l'esame degli articoli, si possa ciascuna volta dire quali di essi si riferiscono alla parte sostanziale del progetto, e quali sono di semplice applicazione.

Io ho tanto più di necessità di arrestarmi a questo punto, in quanto che in questo punto cominciano a manifestarsi le maggiori divergenze dell'Ufficio Centrale dal progetto ministeriale.

Se una discussione generale si fosse fatta e se avessimo avuto campo di spiegare le nostre idee, probabilmente si sarebbe toccata la grande questione dell'unità e pluralità delle Banche. Ebbene, Signori, non è questa mancanza di cui io mi dolgo. Ben ha fatto il Senato a lasciar da parte questa disputa teorica. A questo momento molto se ne parla nella stampa interna e molto se ne va dicendo e con molta dottrina nella stampa estera. E pure questa discussione non ha una strettissima relazione col nostro argomento, perchè non è vero che manchi una qualunque soluzione pratica della questione.

L'onorevole Relatore citò un nome reputatissimo, quello di Michele Chevallier. Chevallier ha detto presso a poco qual'è questa soluzione pratica.

Egli ha detto: non vi affannate a cercare se l'intera libertà delle Banche sia il vero sistema, o se sia l'unicità assoluta delle Banche, perchè basta lasciarci guidare dalla pratica naturale, dalla dialettica del buon senso: vedete qual'è lo stato attuale delle cose in Francia.

Noi non siamo legati da nessuna vera ed assoluta concessione di privilegio, e sebbene la libertà delle Banche non sia attuata nel modo in cui è in altri paesi, tuttavia il principio è salvo.

Si parla se abbia ad essere più o meno considerata, più o meno riguardata dal Governo una o un'altra Banca, ma non si tratta nè di dare privilegi esclusivi, nè di fare divieti irrevocabili.

Ebbene, questo che ha detto il Chevallier adesso io

lo riporto ad un nome che ci appartiene assai più, ad un nome che ripetiamo sempre con venerazione, al conte di Cavour.

Sappiate che quello che ha detto Chevallier l'aveva detto dodici anni fa il conte di Cavour nei suoi ammirabili discorsi degli anni 1851 e 1852, che fece nel Parlamento quando si trattava appunto di riorganizzare la Banca nazionale, ossia quando si discuteva un argomento che è presso a poco quello di cui ora ci occupiamo.

Che diceva il conte di Cavour allora?

Signori, non ci affanniamo ad andare cercando una soluzione nelle teoriche; noi abbiamo in mano la soluzione pratica del buon senso, noi abbiamo dei fatti nelle nostre consuetudini e dei principii nella nostra legislazione che ci dispensano da qualunque altra cura: noi non abbiamo negata la libertà delle Banche in nessun luogo, non la neghiamo nel fatto: non guardiamo se non alla convenienza pratica delle cose, la quale ci dice quando tra le Banche se ne possa scegliere alcuna, alla quale il Governo largheggi in favori non per costituire privilegi, ma perchè certe grandi personalità bancarie possono senza opprimere la libertà dare aiuti efficaci al Governo che sa usarne.

Era questa dunque la guida che prendeva il conte di Cavour; è la guida che prenderemo anche noi.

Lasciamo le questioni generiche, lasciamoci guidare dai fatti, dalla dialettica dei fatti, la quale col suo tacito andare esprime certe volte più ragionevolmente le cose che non esprimiamo noi colle nostre formule astratte.

Noi dunque siamo in un buon cammino, le nostre guide sono guide facili e sicure, e per conseguenza se vogliamo discutere saviamente l'organismo delle nostre Banche non abbiamo che a interrogare i fatti che li hanno preceduti.

Ma prima di venire ai fatti, mi arresto ad un'altra considerazione.

Nel parlare della libertà delle Banche si è pur troppo fatto ricordo della necessità di non vulnerare il principio e di non compromettere l'avvenire.

E pure, Signori, se nel concetto della libertà non si mette che un senso puramente negativo, non si va mai ad importanti conclusioni. Sempre che si parla di libertà e specialmente quando si applica all'ordine economico, sappiate che dalle moltitudini non è intesa punto in un senso negativo: le moltitudini riguardano bene la libertà come mezzo da spezzare i vincoli antichi, da distruggere gli antichi impedimenti; ma vogliono vedere e veggono di fatto in essa sempre la promessa di nuove edificazioni e di nuovi ordinamenti. Non c'è libertà meramente negativa; dalla libertà debbono nascere sempre nuovi frutti d'organizzazione.

Questo è il segreto del progresso. Vi sono certe scuole disennate, le quali nondimeno hanno l'intuito di questa verità; le scuole socialiste e comuniste sapete perchè hanno tanto prestigio sul genere umano?

Solamente perchè dicono: non si dissolve, non si de-

moliace senza ricostruire; noi vi mettiamo innanzi agli occhi organizzamenti novelli, i quali ligano di nuovo gli elementi dispersi. Noi rispondiamo al desiderio profondo degli uomini di stringersi, di ravvicinarsi: la vostra libertà è cosa sterile, non fa che disciogliere, non fa che negare, non fa che allontanare gli uomini gli uni dagli altri.

Costoro s'ingannano se credono di avere essi il segreto della verità; nella sana dottrina economica non è vero che la libera concorrenza sia sterile e dissolutrice, che non pensi a novelli organizzamenti. Essa ci pensa, ma si fonda sopra i principii solidi e razionali. Essa vuole un organizzazione intelligente e libero, e perciò procede con lentezza e con molta misura. Finchè il terreno non è perfettamente spazzato, essa vede la difficoltà di ricostruire da capo, e perciò prepara le nuove edificazioni collo sgombrare degli antichi ostacoli.

Essa non mira dunque che all'organizzazione, ma lo fa con senno e con prudenza, perchè vuol fare opera seria e durevole.

Difatti, o Signori, quando ultimamente il Chevallier, che mi piace ricordare un'altra volta, ha voluto rassicurarci sulla libertà delle Banche, vi ha forse detto che non ci è poi qualche cosa che possa ligare insieme questi elementi disciolti?

L'onorevole Relatore vi ricordò anche questo; vi disse: badate che Chevallier in mezzo a queste sue assicurazioni vi fa balenare innanzi agli occhi un certo principio di organizzazione, per lo quale si avrebbe qualche cosa che riunisca di nuovo gli elementi.

Infatti Chevallier ha parlato di un certo disegno, che già è cominciato ad essere attuato al di là dei mari.

Questo disegno è quello di impossessare lo Stato dell'esclusiva fabbricazione e distribuzione dei biglietti di banco e di stabilire poi certe norme e certe garanzie, secondo le quali le Banche libere avessero potuto ordinarsi in una certa forma di gerarchia e raccogliersi attorno al Governo.

Io non mi arresto a questo progetto di Chevallier e non lo discuto: oserò dire anzi che non ne veggio ancora tutta l'importanza, non veggio ancora che in questa sua proposizione ci sia veramente un principio vitale ed organico, di maniera che possa dirsi che vi sia dentro il segreto dell'organizzazione futuro delle Banche.

Io ne parlo solo per ricordare al Senato che quando si parla di libertà di Banche non si esclude da nessuno l'idea di organizzazione. Io ne parlo più propriamente per fare omaggio a quella dialettica dei fatti, alla quale diceva doverci noi lasciare guidare, e che mentre grida per tutto alla libertà, accenna pur sempre all'organizzazione; mentre invita per tutto a sciogliere i vecchi vincoli, accenna pur sempre al bisogno di stringerli dei nuovi.

Io ritorno a dire che noi non faremo che lasciarci guidare dai fatti; noi non faremo che guardare i no-

stri precedenti e li seguiremo colla docilità di chi è persuaso che nel carattere, nella natura, nella sostanza dei fatti sociali vi è sempre il germe, il principio dell'avvenire.

Ho dunque una piacevole missione a compiere, cioè di richiamare alla mente al Senato molte nostre memorie.

Ciascheduno di voi con piacere ascolterà il ricordo delle nostre istituzioni, e propriamente delle istituzioni di credito. Non è già mio proposito di parlarvi dell'antico; sono glorie già note le vecchie istituzioni municipali delle vecchie repubbliche; sono cose che tutti conoscete. Io vi parlo delle cose nuovissime, vi parlo delle istituzioni recentissime, dei fatti che hanno immediatamente preceduto questo nostro progetto.

Guardiamo dunque un poco quello che è accaduto dopo le ultime rivoluzioni e ristorazioni cagionate in Italia dai fatti dell'89. Quando si è cominciato a tornare sulle antiche traccie, si è trovato tante demolizioni fatte che si è dovuto ricominciare da capo.

Molte istituzioni italiane cominciano dal 1816. Due punti sono importantissimi a ricordare, la Toscana e Napoli.

In questi due paesi si veggono risorgere per la prima volta alcune istituzioni di credito nella forma moderna.

Nel 1816 fu fondata una Banca in Toscana; nel 1816 fu fondato un Banco a Napoli. Ma le due cose, o Signori, non si somigliano punto. Nella bella Toscana fra le tante belle e nobili cose, c'erano delle tradizioni economiche eccellenti.

Quando dunque si ebbe a fondare una Banca, si fondò una Banca come l'intendiamo oggi, una Banca sociale, una Banca con tutte le norme, con tutte le garanzie che sogliono oggi attribuirsi ad una vera istituzione di credito.

Invece in Napoli c'erano delle vecchie tradizioni non propriamente di Banca ma di certe istituzioni che somigliavano piuttosto a monti di beneficenza, a depositi municipali che ad altro. Sopra di esse venne ad essere basata un'istituzione che ancora esiste e che abbiamo bisogno di ricordare a questo momento perchè ci potrà accadere di ricordarla più volte. Non ci erano sì può dire che ruderi dell'antico, ruderi lasciati dalla rivoluzione che ci era passata sopra spietatamente ed aveva distrutto le istituzioni e i valori. Sopra questi ruderi fu ricostituito un certo Banco di deposito che ricordava l'antico, e che non aveva neppur esso alcuna base sociale.

Secondo le idee moderne un banco di quella natura non sarebbe nato, ma il Governo lo trasformò in una macchina tutta governativa. Per fortuna quella corrente di depositi che era stata solita di andare in quelle casse non garantite da nessun capitale sociale, continuò ad andare, ed il Governo ci fondò sopra una cassa di sconto, ci aggiunse delle casse di corte, e ne fece tutto quel che credette per l'aiuto della finanza; di maniera che diventò una istituzione quasi intiera-

mente finanziaria, sebbene la sua origine ed il suo scopo primitivo fosse tutt'altro che finanziario.

Accrenno queste cose per potere a suo tempo spiegare perchè abbiamo adesso fatte alcune novità che ritirano il Banco di Napoli dalla via in cui era stato messo nel 1816.

Diceva adunque che queste due istituzioni ci si presentano come le più antiche.

Lasciamo quella di Napoli, perchè non ebbe nessuna altra vicenda, fino agli ultimi tempi in cui avvenne la trasformazione che accennavo testè.

In Toscana invece la Banca fece il suo cammino, ebbe certe vicende, come accade sempre alle istituzioni che nascono. Nel 1836 fu rinnovata la concessione ed allora nacque una seconda Banca toscana che fu istituita in Livorno cogli stessi principii e colle stesse basi. Il sentimento della libertà economica si rivelava sufficientemente in questo riprodursi della Banca, senza accennare ad alcun privilegio.

Più tardi, propriamente dopo il 1840, comincia nelle provincie superiori un ordine di cose che ci riguarda assai più, perchè si lega più immediatamente alle cose di cui ora ragioniamo.

Nel 1844 si pensò a creare una Banca di circolazione in Genova. L'antica bella Banca di S. Giorgio era caduta anch'essa sotto la rivoluzione. I genovesi venivano ora al concetto di una vera moderna Banca di circolazione, essa fu infatti con così buoni auspici istituita in quell'anno. Dico con così buoni auspici perchè è il vero principio del nuovo ordine di cose di cui oggi ci rallegriamo.

La Banca di Genova ebbe anch'essa le sue vicende, quando alcuni anni dopo il suo esempio eccitò un simile desiderio in Torino. Credo fu nel 1847 che si propose e si approvò la fondazione di una Banca perfettamente simile in Torino. Credo pure, se non sono male informato, che la Banca di Torino non ebbe una positiva esecuzione; rimase piuttosto in progetto fino ai nuovi avvenimenti del 1848. In mezzo alle maggiori sventure politiche certe istituzioni mellono radice o risorgono, poichè le sventure ravvicinano gli animi, più che non facciano le prosperità. Nel 48 infatti si pensò di fare una grande istituzione col ravvicinamento delle due Banche. Ed ecco un secondo passo di cui importa bene ricordarci, perchè è il principio della fusione. Si pensò di riunire la Banca già istituita in Genova colla Banca approvata ed iniziata in Torino, e ne surse così la prima *Banca Nazionale*.

Signori, mentre le due Banche toscane, di cui abbiamo parlato, facevano il loro cammino, si creava di qua una posizione di cose alquanto singolare. Ma le due Banche che argovano nell'Italia superiore si fondevano appena nate. Quelle di Toscana aspettavano più anni ancora prima che si parlasse di fusione, la quale pur venne alfine come diremo.

Nell'una e nell'altra fusione c'erano nondimeno certi

caratteri che rivelavano la diversa indole delle popolazioni.

Le due Banche di Toscana un giorno vennero nel desiderio di fondersi anch'esse, ciò non fu prima del 1857. Le due Banche si posero, dirò così, come allato l'una all'altra, si udirono il più che poterono, ma finirono col dichiarare che avrebbe esistito la nuova Banca toscana con due sedi egualmente principali. Notino la premura di salvare anche nelle parole l'indipendenza e la libertà; non osarono fare la Banca veramente una, ne fecero una Banca a due sedi colla qualifica di sedi egualmente principali.

Intanto il movimento già impresso aveva prodotto altre Banche analoghe, si erano costituite le Banche di Lucca, di Pisa, di Arezzo, e di Siena.

La fusione era avvenuta legando le due sedi, e poi a poco a poco alligando le altre, che successivamente divennero delle succursali della Banca Nazionale Toscana.

Nel paese della libertà economica non si poteva aspettare più di questo. Invece nel paese dell'organizzazione, ossia nell'Italia superiore, dove è, e ne abbiamo visti i magnifici risultati, dove è il principio dell'organizzazione più che in altra parte d'Italia, la fusione delle due Banche di Genova e Torino, si fece con più stretto legame. E pure questo legame non giunse fino a togliere ogni distinzione di luogo.

Le due Banche di Genova e di Torino si fondono in maniera che restano due sedi; e il principio di organizzazione sta nella distinzione non ammessa in Toscana di una sede principale e di una sede secondaria. Genova era la sede principale.

Ecco così abbozzato il sistema, una sede principale a Genova, una sede a Torino, e come sono le sedi, così le Assemblee, i Consigli, tutto separato.

Una volta fatta la fusione, gli affari crebbero, la prosperità era evidente, venne subito l'idea che si dovesse la nuova Banca nazionale ingrandire e riorganizzare.

Il conte Cavour intendeva troppo bene quale fosse l'applicazione del principio della libertà delle Banche; la libertà delle Banche che non toglie la preferenza vero alcune Banche, che non toglie le creazioni delle grandi e delle grandissime Banche; che non toglie l'associazione del Governo alla Banca che esso preferisce. Il conte di Cavour cominciò dunque a desiderare e proporre che si ingrandisse la Banca nazionale.

Venne la prima volta nel Parlamento e propose che si aumentasse il capitale a 16 milioni, e si facessero altre novità che miravano al riorganizzazione della Banca.

Le difficoltà che incontrò la proposta furono tali che fu obbligato a sostare, ma nell'anno seguente la proposta si ripigliò sopra basi più larghe e si portò il capitale a 32 milioni.

Questa proposta fu finalmente approvata, e la Banca nazionale, la quale si era formata delle due Banche di Genova e di Torino, che aveva assunto già un princi-

pio di gerarchia e di organizzazione, si consolidò sempre più coi nuovi ordini.

Vennero le nuove vicende politiche del 1859.

L'utilità, i servizi che poteva prestar la Banca furono ben sentiti da colui che guidava allora la politica del Regno, e si pensò di fare un nuovo aumento ed un nuovo organizzazione. Si cominciò dall'autorizzare diverse succursali. Sono fatti che conosco assai meglio di me.

La prima felice annessione di nuove provincie fu la Lombardia. Quando si trattò di estendere la Banca nazionale al nuovo territorio acquistato, quali furono le idee che misero innanzi la Banca ed il Governo?

Signori, non altre che quelle medesimo che si erano cominciate ad applicare. Si disse: che cosa si farà in Lombardia? La risposta era facile. Si creerà una nuova sede a Milano, si accrescerà di un'altra cifra il capitale sociale: invece di due sedi, saranno tre, una a Genova, una a Torino, una a Milano. Il capitale sociale si accrescerà appunto in considerazione del nuovo territorio che si aggiungerà.

Fu infatti fissato il capitale a 8 milioni, e siccome si considerava che il nuovo aumento di territorio era un fatto indipendente dalla volontà della Banca era un fatto che allargava la circoscrizione della Banca, gli 8 milioni furono aggiudicati tutti interi alla Lombardia. Sicchè sorse una novella sede ed un novello territorio bancario, dirò così, il quale assorbì il nuovo aumento di capitale. Progetto logico, ragionevole, semplicissimo che fa onore a chi lo propose ed a chi lo accettò. Così le antiche provincie e la Lombardia formavano un territorio bancario perfettamente unificato ed organizzato. Aggiungete a questo la creazione di nuove succursali che si andavano giorno per giorno approvando.

E poichè le annessioni fortunatamente crescevano, e l'Emilia aveva alcune Banche forse non perfettamente vitali, quella delle quattro Legazioni che si era staccata dall'antica Banca romana, e quella di Parma di non antica istituzione, la Banca nazionale già in tutto il vigore della sua novella vita si applicò ad assorbirsi questi nuovi istituti.

Fu fatta dunque l'annessione della Banca della Romagna e della Banca di Parma. Il territorio della Banca si trovò insomma costituito dalle antiche provincie di Piemonte e Genova, dalla Lombardia, dalla Romagna e dal Parmense. In tutto questo si era proceduto negli stretti termini di giustizia, perchè si era creata una nuova istituzione bancaria con un nuovo aumento di capitale, e si erano assorbite coi debiti compensi le istituzioni bancarie di minore importanza.

A questo punto cominciò un nuovo ordine di cose: la fortuna arrideva all'Italia, le annessioni crescevano ancora, altra mezza Italia e più si veniva a fondere coll'Italia superiore.

Non vi era che la Toscana che avesse propriamente una Banca. Il territorio napoletano non aveva altro che

quel Banco senza base sociale, assorbito e trasformato dal Governo.

Lasciando stare adunque la Toscana, perchè quest'oggi solamente si parla per la prima volta della fusione della sua Banca, il territorio sul quale avrebbe potuto esercitarsi la Banca nazionale, era quello delle provincie napoletane e siciliane, quello delle Marche e si può aggiungere quello dell'Umbria e del Modenese.

Comincio da Napoli. Io mi trovava là quando, comita l'annessione, si cominciò a parlare di organizzamenti bancarii. Il mio amico il Senatore Scialoja dirigeva il dicastero delle finanze in quelle provincie, e le prime idee che sorsero furono quelle della creazione di una Banca di circolazione che si fosse applicata esclusivamente a quelle provincie, di una Banca di circolazione meramente locale. Egli ricorderà che si cominciò molto seriamente questo discorso, e che una Commissione, in cui io era, se ne cominciava ad occupare, quando quell'autorevole voce che abbiamo sempre amorevolmente ascoltata si fece sentire colà, la voce del conte di Cavour. Egli ci faceva sentire che le convenienze politiche ed economiche del paese portavano che si fosse messa da banda quest'idea della creazione di una nuova Banca locale, e che invece si fosse pensato ad applicare la Banca nazionale al resto d'Italia. Dirò che questo invito, anzichè eccitare discordie e rammarichi in contrario, riunì così facilmente gli animi, che poco a poco si convenne anche dai negozianti che si erano accinti a prendervi parte, si convenne che avesse a secondarsi il desiderio del conte di Cavour, che quindi se la Banca nazionale si fosse presentata con la debita garanzia, con i debiti aumenti di capitali, colle debite riforme nel territorio napoletano si sarebbe volentieri accettata.

Fu messo dunque da banda quel progetto, ed invece si incominciò a vagheggiare l'altro dell'applicazione della Banca nazionale al territorio napoletano: le cose rimasero in quest'aspettativa quando, credo nei primi mesi del 1861, il Governo venne ad una disposizione molto importante, venne alla pubblicazione di un decreto col quale si cominciava dal potere esecutivo ad attuare il nuovo ordine di cose, non senza ricordare che una legge avrebbe dovuto venire poi a suggellare la novità e dare le garanzie che si richiedevano.

Di fatti, il decreto reale del 1861 portava che la Banca nazionale avrebbe cominciate le sue operazioni nelle provincie napoletane e siciliane, che a quest'oggetto sarebbe creata una nuova sede a Napoli, una sede a Palermo, e delle nuove succursali in diversi siti delle provincie medesime. Si aggiungeva intanto che le nuove sedi e le nuove succursali sarebbero regolate cogli statuti del 1859, ciò che si riferiva ai Deputati ed alle assemblee locali.

Il decreto medesimo finiva coll'annunziare che una legge avrebbe stabilito l'aumento del capitale ed il nuovo organizzazione.

Signori, le disposizioni sostanziali del decreto non sono che queste.

Richiamo la vostra particolare attenzione sopra di esse.

Noi siamo ora appunto sul terreno in cui ci ha posto il decreto del 1861.

La sede di Genova, la sede di Torino, la sede di Milano accresciute dalla sede di Napoli, dalla sede di Palermo.

Le succursali dell'Italia superiore accresciute dalle succursali instituite nell'Italia inferiore.

Era dunque sempre quel medesimo pensiero dell'organizzazione per sedi, per deputati e per assemblee locali, che cominciato nel 1844 e confermato nella fusione del 1859, si riproduceva mano mano fino ad arrivare alla sede di Napoli ed alla sede di Palermo.

Se lo statuto del 1859 dovesse adesso applicarsi, ossia se una nuova legge non fosse in discussione innanzi al Parlamento, la conseguenza sarebbe, che la sede di Napoli avrebbe da mandare i suoi tre deputati, come li manda quella di Genova e quella di Torino. La sede di Palermo dovrebbe mandare i suoi tre deputati, e poi via via tutte le altre disposizioni dovrebbero applicarsi quali si applicano in queste antiche provincie.

Arrivato a questo punto ci si potrebbe domandare: Ebbene! perchè dunque non avete lasciate le cose come stavano? perchè non avete accettato il decreto del 1861? che bisogno avevate di venire a proporre al Parlamento un nuovo progetto, quando il potere esecutivo vi aveva già provveduto?

La risposta credo la darete voi medesimi.

Quello che si faceva dal potere esecutivo non era che una anticipazione di cose sufficientemente giustificata dalla utilità e dalla necessità del momento. In tempi così gravi, nei quali ogni ritardo è dannoso, bisognava operare; ed io non posso menomamente rimproverare il Governo che si sia affrettato, prima di proporre una legge, di applicare le istituzioni che esistevano già per la Banca nazionale al rimanente del Regno.

Accettato con tanta buona voglia dalle provincie napoletane il pensiero di allargare la Banca nazionale piuttosto che di creare una nuova Banca locale, accettato questo principio, non ci era di meglio che venire presto all'attuazione; e il decreto del 61 fece quello che avrei fatto io medesimo. Ma non si poteva e non si può rimanere col decreto del 61. Esso stesso accenna alla legge che avrebbe dovuto seguire, e noi non facciamo che compiere questa promessa.

Noi veniamo innanzi al Parlamento per mettergli sotto gli occhi tutto l'operato, per dirgli: considerate il nuovo ordine di cose, ed aggiungete quella riforma, quella garanzia che il potere esecutivo nel 61 prometteva; noi avevamo il dovere di presentarci al Parlamento, il ritardo che ci è stato, è stato un ritardo indipendente dalla nostra volontà.

Abbiamo presentato il progetto il più presto che si è potuto.

Ma ci si dirà ancora: perchè mai nel presentare il progetto vi allontanate tanto dal sistema attuale, dal medesimo decreto del 1861? Ecco un'accusa che mi sono inteso ripetere da molte parti, un'accusa che mi è giunta più amara che qualunque altra, perchè, Signori, ho la coscienza che quello che meno ho fatto è stato l'allontanarmi dall'ordine di cose attuale.

Io non ho fatto che seguirlo, io l'ho trovato tanto saggio, tanto giusto, che ne ho fatto e ne ho plauso alle provincie superiori di averlo trovato.

Io mi affretto di applicarlo con compiacenza. E perchè?

Perchè, o Signori, io credo che noi seguiamo così quella cotale dialettica naturale di fatti, in cui è il sentimento profondo della verità, perchè credo che in questa attuazione d'un sistema che si scosta evidentemente da altri sistemi, che in questo sistema è quel principio d'armonia e di accordo che tutti vagheggiamo, quel principio d'armonia e di accordo che è per ora una semplice aspirazione, ma che sarà un fatto quando la libertà, tolti gli ostacoli che ingombrano il terreno, ci metterà in istato di cominciare la nuova edificazione.

Io adunque ho guardato con compiacenza quell'ordine di cose e lo riproduco con compiacenza, perchè mi pare che sia in esso un vestigio di quella sapienza italiana che ha sempre governate le nostre cose.

Che cosa veggio io nel nuovo ordine di cose?

Veggio non la Banca unica, unica e crudelmente diepatica, ma il principio della libertà non abbandonata a se stessa, non espressa in una formola assoluta: veggio un principio d'organamento, d'accordo, veggio un'idea tutta nostra, un'idea generata nelle provincie superiori, dove, mi pregio di ripeterlo, il principio dell'organamento ha grandissime e profonde radici.

Non basta, o Signori, che io vi abbia detto che mi lasciava condurre all'ordine naturale de' fatti, per giustificare il sistema raffigurato nel nuovo progetto, il sistema delle sedi e delle succursali, il sistema bancario iniziato nell'Italia superiore. Io vi doveva anche spiegare per qual'altra ragione noi abbiamo creduto nostro dovere di presentare la legge e di venire alla riforma definitiva.

Per quanto io medesimo approvi l'essersi per tempo attuato il nuovo sistema bancario in tutta Italia, io non posso negare che il suggello d'una legge era indispensabile. Quell'ordine di cose istituito dal potere esecutivo poteva essere giustificato dalla necessità, ma doveva essere legalizzato e consacrato dalla legge, poteva provvisoriamente darsi il resto del territorio italiano alla Banca nazionale, poteva provvisoriamente estendersi l'organamento antico alle nuove provincie, ma era evidente che lasciate le cose in questi termini c'erano danni per la Banca, pel pubblico e pel Governo. Danni per la Banca, perchè un ordine di cose precario senza i mezzi sufficienti per raggiungere il grande scopo, doveva naturalmente passare alla Banca medesima che era per ciò priva di stromenti da operare. Danni pel pubblico e pel

Governo, perchè naturalmente il pubblico e il Governo avevano ragione di richiedere che alla nuova ampliamento di territorio, alle nuove facoltà attribuite alla Banca nazionale rispondessero le guarentie per assicurare la gente e daro base sufficiente al suo credito dentro e fuori del Regno.

Era dunque indispensabile, era dovere per noi il proporre una legge, la quale rispondesse alle promesse fatte nel Decreto reale.

Io credo che non abbia bisogno di molte ragioni per dimostrare che noi facciamo quello che dovevamo fare, che noi non eravamo liberi di lasciare così correre le cose senza provocare una sanzione legislativa.

Oltre a ciò, nel presentarci al Parlamento per chiedere una sanzione legislativa del fatto, era naturale che la riflessione si sarebbe portata tutta sopra un argomento così importante; era naturale che tutta la intelligenza che c'è in Italia si sarebbe svegliata per daro i suoi consigli sull'organismo novello, che doveva avere così grande importanza; era naturale dunque che da tutte le parti ci venissero suggerimenti ed avvisi sulla fondazione della nuova Banca.

Signori, che altro abbiamo fatto noi se non rispondere a questo desiderio, se non seguire per quanto era in poter nostro questi consigli? Il lavoro che voi vedete presentato innanzi al Parlamento è il frutto, è il risultato delle meditazioni, non mie solamente, ma di molti; e quando mi sono determinato a venirlo a presentare in Parlamento, io ho avuto la coscienza di fare due cose: prima, di proporre una cosa che continuava e compiva i fatti e le istituzioni precedenti; secondo, di compiere quella promessa che era stata fatta dal mio predecessore.

Io aveva coscienza che nel proporvi questo progetto non faceva che compiere, integrare, perfezionare quel concetto che si era manifestato nell'Italia superiore, e si era applicato perfino nell'estrema Sicilia.

Il nostro progetto si poggia sopra quella base, sopra quel concetto di una Banca, la quale senza ferire i principii di libertà, senza distruggere il principio di centralità, quale si richiede ad uno Stato ben ordinato, avesse presentato un organizzazione sufficiente da poter rispondere ai bisogni di tutto il paese. Io mi consolavo nel trovare questi germi, questi principii nell'antico ordine di cose, perchè, quando studiavo le condizioni attuali d'Italia, le condizioni specialmente delle nuove provincie che si aggregavano, io trovava che sarebbe stato impossibile impiantare un ordine di cose diverso, che se non fosse stato inventato nell'Italia superiore quel sistema, si sarebbe dovuto inventare, perchè le nuove condizioni d'Italia non si potevano prestare che a quel sistema.

(L'Oratore si sente stanco.)

Presidente. Vuol riposarsi un poco il signor Ministro?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Rin-

grazio l'onorevolissimo signor Presidente e mi riposa qualche minuto. MANCANZE
IN ORIGINALE

(La seduta è sospesa per dieci minuti.)

Presidente. Prego i signori Senatori di ripreso i loro posti, la seduta si ripiglia.

La parola è al signor Ministro di Agricoltura e commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. diceva adunque, o Signori, che il progetto che presentiamo non è che il risultato dei fatti praticati, non è che il risultato di tutto ciò che nelle provincie superiori d'Italia ha preceduto l'organizzazione bancario.

Difatti, o Signori, qual è il sistema che veniamo a proporvi? Ormai non è un segreto, lo statuto che avete sott'occhio ve lo rivela tutto: io non ho che a riassumerlo.

Il sistema è questo: una Banca nazionale, la quale non è un privilegio, la quale non uccide la libertà, la quale non esclude altre Banche, ma che diventa una Banca predominante, una Banca vastissima, una Banca, alla quale il Governo si associa con tutta la buona volontà, alla quale il Governo offre tutti i suoi favori, in quanto non costituiscano nè esclusività, nè monopolio.

Questa gran Banca nazionale è organizzata in modo che da una parte ci si presenta una forza di amministrazione centrale sufficiente acciocchè non manchi l'unità della istituzione, e dall'altra parte ci si presenta un organizzazione locale alquanto nuovo rispetto alle Banche straniere, ma non nuovo rispetto all'Italia, perchè riproduce ed allarga il sistema delle assemblee locali, delle sedi locali, delle succursali e della rappresentanza per delegati dell'Italia superiore. Infatti l'amministrazione della nuova Banca si costituisce così: vi sono delle sedi, cioè certe circoscrizioni, le quali non bisogna dire regionali, perchè non coincidono punto colle antiche divisioni, ma guardano il territorio secondo le sue attuali convenienze.

Colla circoscrizione delle sedi si costituisce un principio di gerarchia, perchè oltre le sedi, in questo ambito della loro circoscrizione, si costituiscono delle succursali, le quali non sono messe in una assoluta dipendenza e soggezione delle sedi; ma sono messe in una certa relazione che permette un certo accordo, una certa sorveglianza, una certa intelligenza degli interessi di quelle circoscrizioni, senza che ciò ferisca menomamente l'unità.

Nella circoscrizione di ciascuna sede si riunisce un'assemblea locale, un'assemblea di azionisti, la quale procede alla scelta di un Consiglio che sarà il Consiglio della sede.

Il Consiglio d'amministrazione della sede sceglie dal suo seno alcuni che costituiscono il Consiglio superiore di tutta la Banca.

La parte territoriale, a dir così, della Banca è espressa in queste tre idee: assemblee locali, costituzione del

INTERRANTE
IN ORIGINALE

Consiglio amministrativo delle sedi, e nomina e dele-
 gazione dei deputati del Consiglio amministrativo delle
 sedi al Consiglio superiore centrale.

che c'è di territoriale, di iniziativa locale non è
 questo.

Contrapposto c'è un organizzazione centrale ben
 mente composto, cioè un Consiglio superiore che
 alla missione dei delegati dalle sedi, e in mezzo
 a questo Consiglio superiore un Governatore nominato
 dal Re.

I due estremi, l'iniziativa locale e l'indirizzo centrale
 sono regolati in maniera che niente abbia a mancare
 alla vera unità dell'amministrazione: si concede tanto
 quanto senza pericolo si può concedere.

Insisto sopra la distinzione delle due parti dell'am-
 ministrazione, perchè intendo che dovunque mi si possa
 seriamente dimostrare, o che l'iniziativa locale sia monca
 ed irrisoria, o che l'indirizzo centrale sia scarso e im-
 perfetto, io debba accettare le avvertenze e le correzioni,
 come dichiaro di accettare fin da questo momento.

Io intendo che vi debba essere una vera unità d'am-
 ministrazione, che in conseguenza vi debba essere vera
 unità d'indirizzo centrale, ma che vi debba essere nel
 tempo stesso una iniziativa locale in tutto quello che
 non offende l'unità dell'amministrazione.

È questo, Signori, il sistema della nuova Banca, e
 questo sistema, lo ripeto ancora per la terza volta, non
 è che il sistema attuale, poichè il sistema attuale è
 appunto codesto delle assemblee locali, delle sedi dei
 Consigli, delle sedi e dei delegati delle sedi al Consi-
 glio superiore.

Questo è l'organizzazione, ed io credo il più saggio
 che si potesse immaginare per una Banca italiana.

Io avrei creduto di tradire la mia convinzione se me
 ne fossi menomamente allontanato.

Tutto quello che ci si è portato di nuovo non è se-
 condo me, secondo le mie intenzioni, se non perfezio-
 namento ed esplicazione del medesimo concetto.

Mi si dirà forse che in questo sistema si perde di
 mira quello che forma la base di ogni istituzione ban-
 caria, l'assemblea generale. Ma io rispondo che si ha
 gran torto ad accusarmi di ciò, poichè nel nuovo sta-
 tuto è data tutta la parte che spetta all'assemblea ge-
 nerale.

I grandi poteri, le grandi risoluzioni sono, come era
 di regola, lasciati all'assemblea generale. Ma non è que-
 sto solo; le assemblee locali, a bene riguardarle, non
 sono in fondo che l'assemblea generale essa stessa ri-
 prodotta nelle diverse parti del Regno.

Dirò a suo luogo come nelle proposizioni che fo al-
 l'Ufficio Centrale per rendere più chiaro, più compito
 questo concetto, c'è qualche cosa che tende a fare che
 l'assemblea generale appaia quanto più è possibile
 nelle stesse assemblee locali. Chè se preferiamo questo
 sistema a quello dell'unica assemblea generale nella
 elezione dei rappresentanti, non facciamo che seguire

la savia ispirazione delle antiche provincie, la quale
 appare oggi più che mai savia e opportuna.

Francamente, Signori, la condizione del paese noi la
 conosciamo. Il Regno, maravigliosamente nato dalle of-
 time vicende, non ha ancora quell'unità, quel ravvici-
 namento delle parti che è desiderabile che abbia e che
 è certo che avrà; noi manchiamo ancora di perfette
 vie di comunicazione, gli interessi non sono compiuta-
 mente equilibrati; noi siamo obbligati a rimandare
 molte cose alle riunioni locali, perchè è più facile sul
 luogo avere un'espressione esatta, che averla costrin-
 gendo tutti a riunirsi in un centro che può non esserò
 riguardato come il più conveniente per un paese costi-
 tuito dalla natura quale è l'Italia.

Le riunioni generali in un sito poco centrale o male
 in comunicazione colle altre parti del territorio, potreb-
 bero non perfettamente esprimere l'interesse generale.

Potendo gli interessati avere piccole frazioni d'inte-
 resse, non si otterrà quasi mai che davvero si portino
 alle grandi riunioni; la picciolezza dell'interesse non dà
 i mezzi o non dà l'impulso sufficiente per venire.

Noi dunque non disconosciamo punto l'autorità, il
 diritto delle assemblee generali; solamente modifi-
 chiamo l'applicazione delle regole ordinarie. Se anche
 avesse ciò a riguardarsi come espediente temporaneo,
 dico che le condizioni attuali d'Italia consiglierebbero
 di adottarlo.

Ma io non l'accetto per questa condizione transitoria;
 io l'accetto perchè tiene all'insieme del sistema, perchè
 tiene a quel concetto di leggero e moderato discentra-
 mento che metterà alla nuova istituzione una base assai
 più solida che non è quella che si presenta negli altri
 paesi.

Ma l'interesse degli azionisti? Non è forse vero che
 voi il dimenticate in questo nuovo ordine di cose? Voi
 vi preoccupate di qualche cosa di astratto, di qualche
 cosa di ideale, e sembra che dimentichiate i materiali
 interessi di coloro che hanno messo il loro danaro, di
 coloro che posseggono le azioni?

Signori, questa interrogazione mi richiama a consi-
 derazioni assai più serie, mi richiama al dovere di dire
 che cosa intenda io che sia una Banca appoggiata e
 favorita dal Governo, come quella che noi intendiamo
 di istituire.

Questo quesito è stato fatto da diversi, ed è stato
 in diverse maniere risoluto, ma per me non ho dub-
 bio a dire il mio concetto chiaro, e credo che il Se-
 nato lo approverà. Che cosa è una Banca di questa
 natura?

È forse una istituzione veramente privata, sicchè
 quando noi abbiamo invocato l'interesse degli azionisti
 abbiamo detto tutto? Signori no. Sarebbe un'illusersi
 stranamente sull'indole della grande istituzione che fon-
 diamo, se noi avessimo a non trovare in essa che un
 carattere privato.

È impossibile concepire, che una Banca nazionale di

questa natura sia una semplice istituzione privata. Tanto varrebbe che fosse lasciata a se stessa.

Un governo non si piglia tutte le pene che si piglia in quest'occasione, se non avesse che a proteggere una istituzione privata. In questo caso farebbe quello che fa per tutte le altre società private. Da uno sguardo alle loro costituzioni, si assicura che non ci è niente contro la morale pubblica, contro l'ordine pubblico; si assicura che presentano sufficiente garanzia perchè il pubblico non sia ingannato; e dopo che ha guardato a queste generali condizioni, le lascia in loro balia, le lascia agire a loro piacimento.

Quando un Governo si occupa così seriamente come fa qui ad organizzare una grande Banca, per tutelarla con legge, per metterla in relazione con le casse dello Stato, per affidarle l'esercizio di certe grandi imprese dello Stato, come sono le tesorerie e le zecche, quando il Governo si preoccupa tanto dell'uso di quel titolo che forma l'argomento principale della Banca di circolazione, cioè del biglietto di Banca quando, ripeto, il Governo fa tutto ciò, l'istituzione a cui largisce i suoi favori, che copre della sua garanzia, non può essere una semplice istituzione privata.

Signori, volete sapere qual'è veramente l'indole di una Banca di questa natura?

Una Banca di questa natura è una combinazione di elementi diversi, dalla quale risulta qualche cosa di molto prezioso ed importante: è una combinazione nella quale l'interesse pubblico e l'interesse governativo sono prevalenti; e nella quale l'interesse privato entra al bene come elemento ma entra più come mezzo che come fine.

L'interesse privato entra nella combinazione, perchè è utilissimo che ci entri per la tutela dello stesso interesse pubblico. Mi spiego.

Quando si vuole costituire una Banca, per la quale il biglietto di circolazione abbia la sua più sicura e più ampia applicazione, nasce questa naturale considerazione cioè che se l'interesse privato fosse chiamato a cooperare all'impresa esso costituirebbe una certa base solida, che diminuirebbe immensamente le cure e i pericoli del pubblico e del Governo.

Io m'immagino quindi che in queste occasioni si chiamino i privati, e si dica loro: Signori, interessatevi a quest'impresa, venite, associatevi, badate che ci è nelle opere bancarie una cosa che è di suprema perfezione, è l'uso del biglietto di Banca, se voi vi unite insieme, io quando avrò visto sufficienti capitali privati accozzati, io verrò in vostro aiuto e vi costituirò intorno un tal baluardo, vi cironderò di tali aiuti, che voi sarete nella più comoda e più desiderabile posizione.

L'interesse privato diventa così base dell'istituzione, ma viene circondato talmente dall'opera governativa, coperto talmente dalla garanzia che il Governo presta, che si assicura una posizione eccellente. È come una popolazione, dirò così, che alloggia in una fortezza cau-

telata perfettamente; essa può vivere in una perfetta tranquillità.

Il Governo con tutto quello che opera per l'organizzazione di questa Banca, mentre da un lato mira al grande scopo dell'utilità pubblica e dell'autorità fiscale, dall'altra parte di necessità viene a rassicurare l'interesse privato esso stesso, perchè la garanzia e prosperità dell'interesse privato restano fondamento e condizione dell'istituzione pubblica.

Ma l'interesse privato, ripeto, resta mezzo e non fine.

Lo scopo non è l'interesse privato, è l'interesse pubblico. Perchè ciò, e come ciò avviene?

Signori, l'interesse pubblico si poggia tutto sopra la preziosa invenzione del biglietto di Banca.

Il biglietto di Banca è qualche cosa, che appartiene alla Società, più che alle persone ed alle istituzioni private, è quasi esso stesso una istituzione pubblica. Il biglietto di Banca è una di quelle felici invenzioni delle quali la società intende godere, e intende, che il Governo, che la rappresenta nella sua tutela, gliene garantisca l'uso il più sicuro, il più compiuto possibile.

Che cosa è egli mai il biglietto di Banca?

Il biglietto di Banca è qualche cosa che sembra a prima vista fondata sopra una specie di contraddizione.

Il biglietto di Banca permette di fare il maggior uso possibile del credito, mentre esso medesimo ha l'apparenza di richiederne meno.

Non è inutile questa digressione, perchè essa si lega colla parte essenziale del nostro argomento.

Il biglietto di Banca è in sostanza quella forma di titolo per la quale si direbbe che il minor credito possibile si richiede.

Colui il quale riceve un valore da alcuno e dice: vi rilascio un titolo il quale mentre attesta il mio debito, vi autorizza a venirlo a richiedere immediatamente, anche un istante dopo che lo avete ricevuto, dà un titolo che ha un'apparenza quasi assurda. Egli riceve un valore e nel medesimo istante dà la facoltà di riscuoterlo.

Ma se voi pensate ad utilizzare il valore che prendete, non c'è titolo che sembri autorizzare meno credito che quello che voi rilasciate.

Ebbene, Signori, sta appunto in questa apparente assurdità, in questo essere immediatamente esigibile il titolo, che nasce una forza di credito immensa.

Meno sembra che si faccia e più sono vaste le proporzioni in cui si opera: appunto questa facoltà che si dà di riscuotere immediatamente inspira tale fiducia nella persona, che persuasa di poterlo anche un momento dopo realizzare, si rivolge ad un altro e dice: Ho questo titolo: ma badate che questa carta potete andarla a cambiare quando lo volete, anche in questo istante: e così quest'atto di fiducia appoggiato sull'istantaneità del pagamento, produce un'estensione di credito che non è pareggiata da alcun'altra.

Ebbene, questa invenzione messa una volta in mezzo alla società, l'opinione pubblica se ne impossessa, e la autorità pubblica si crede in dovere di guardarla. La

forza di quel titolo sta appunto in quel rischio che si assume con tanto ardore dalla persona che lo emette: ma l'immensa sua efficacia non toglie la gravità del rischio.

Nasce quindi l'idea che l'emissione, la distribuzione, la garanzia del biglietto di Banca, debba richiamare la autorità pubblica, debba determinare le grandi istituzioni di credito come è quella che noi oggi chiamiamo Banca, debba farla entrare in quella cotale combinazione

dell'interesse privato coll'interesse pubblico di cui parlavamo or ora.

Se il Senato me lo permette io rimetto a domani il seguito del mio discorso.

Presidente. La seduta è dunque rinviata a domani alle due precise per la continuazione di questa discussione, ed io rinnovo ai signori Senatori la preghiera di voler esser solleciti per poter progredire.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XCI.

TORNATA DEL 10 MARZO 1864

PRESDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Discorso del Ministro di Agricoltura e Commercio in continuazione di quello di ieri* — *Risposta del Senatore Farina (Relatore)* — *Instanza del Senatore Duchoquet* — *Dichiarazione del Ministro di Agricoltura e Commercio al riguardo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Vitaliani Sabatini, da Napoli, di alcune copie di un suo opuscolo intitolato: *Sul diritto della pace e sull'introduzione della guerra.*

Il sindaco di Foggia, di *Una deliberazione presa da quel Consiglio comunale sull'igiene pubblica.*

Nel pregare i signori Senatori a voler prendere i loro posti, io debbo far presente che sarebbe desiderabile che tutti sentissero la convenienza somma che vi ha di trovarsi nell'aula all'ora fissata, per non essere costretti a perdere un tempo prezioso.

Sarebbe anche necessario, e su ciò sarà forse il caso di invitare il Senato a prendere una deliberazione, di stabilire che nelle ore delle sedute pubbliche non si possa tenere sedute di Uffici Centrali o di Commissioni, perchè altrimenti possono nascere inconvenienti. Questa deve essere norma permanente, affinchè non si riproduca l'inconveniente d'oggi, di dover aspettare per

più di venti minuti, acciò fosse il Senato in numero sufficiente per poter dare la parola al signor Ministro di Agricoltura e Commercio per la continuazione del suo discorso. Io confido che i signori Colleghi, per quello zelo che li anima pel bene del servizio, vorranno far sì che nelle ore di adunanza pubblica non ci siano più sedute nè di Commissioni, nè di Uffici Centrali.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

La parola è al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io diceva ieri al Senato che la natura del biglietto di Banca è quella che determina le funzioni di una grande istituzione bancaria come quelle che fondiamo. Mi permisi a questo oggetto di dare alcuni schiarimenti sulla vera indole del biglietto, e conchiusi col fare rilevare al Senato quella sua preziosa qualità, per la quale, mentre ha l'apparenza di chiedere il minor credito possibile, di

fatto ne ottiene la massima quantità desiderabile, mentre ha l'apparenza di non volere quasi credito, e non ammette la più piccola dilazione, di fatto a preferenza di tutti gli altri titoli che ammettono dilazione è conservato indefinitamente nelle mani dei possessori.

Io diceva nondimeno che siccome il biglietto di Banco poggiava sopra l'arditissima pretensione di costituirsi immediatamente debitore e di usare tuttavia dei valori ricevuti, per questo appunto includeva certi pericoli, come avviene di molte cose ardite ed ingegnose. Questi pericoli preoccupavano per conseguenza il pubblico ed il Governo che rappresenta lo interesse pubblico.

Il Governo doveva quindi volgere l'attenzione a questo potentissimo istromento di credito, a questo mirabile succedaneo della moneta, nella certezza che la sua intervento avrebbe potuto cansare i pericoli e farlo servire ad uno scopo mirabile. Lo scopo a cui avrebbe potuto farlo servire è, sapete quale? La fissazione del prezzo e, dirò quasi, la tariffa dei capitali.

Voi sapete bene per qual via il biglietto di Banco arriva a compiere quest'altissima missione. Potendo col biglietto di Banco farsi lo sconto nella maniera più comoda, potendosi allargare l'operazione dello sconto in proporzioni vastissime, accade che quella istituzione che sopra grandi basi adopera il biglietto di Banco può diventare moderatrice dello sconto, e per conseguenza mediante lo sconto tariffare i capitali.

Una macchina di questa fatta è di una importanza suprema nell'ordine economico, e dirò anche nell'ordine civile e politico. L'uso del biglietto di Banco diventa così una leva fortissima da poter fare immenso bene o immenso male alla società. Viene quindi naturalmente il quesito che io proponevo al Senato: Una grande istituzione alla quale il Governo affida questi poteri è una istituzione pubblica o privata?

Conosco, o Signori, le teoriche di certe scuole per le quali queste difficoltà si mandano via con una parola, dicendo che l'uso del biglietto di Banco rientra come tutti gli altri titoli di credito nel diritto e nella pratica comune.

Ma io non ritorno a questa disputa, ed insisto sulla via in cui siamo entrati fin da principio. Credo dunque poter rispondere al quesito dicendo che è ben giustificato l'intervento del Governo nella creazione delle grandi Banche, e che per conseguenza la istituzione alla quale il Governo si rivolge per questo fine diventa una vera istituzione pubblica.

Io diceva sin da ieri che bisogna analizzare l'opera che risulta dal concorso del Governo.

Io diceva che è una combinazione in cui l'interesse privato entra come base, come astrato dell'opera governativa.

Il vero è che considerato il biglietto di Banco da quel lato da cui l'abbiamo considerato, accettata la intromissione dell'autorità pubblica nel regolare lo sconto e la tariffa dei capitali per mezzo di un uso molto largo del biglietto, ammesso tutto ciò si potrebbe anche dire,

senza timore di dire una cosa assurda, che un Governo potrebbe esso stesso occuparsene direttamente. Insomma, sarebbe permesso concepire un Governo che facesse esso stesso lo sconto coi biglietti di Banca, e riservasse a sè esclusivamente quest'opera moderatrice del credito pubblico.

Ma, o Signori, un'esperienza mille volte fatta in simili opere di utilità pubblica, dimostra che il Governo facilmente traligna e trasmoda, facilmente abusa della sua autorità e della sua ingerenza, quando è lasciato così solo.

È quindi generalmente riconosciuto che il Governo debba limitarsi a tutelare e dirigere l'impresa, ma l'impresa materialmente essa stessa debba essere affidata alla vivacità e alla diligenza dell'industria privata. Porto un esempio non perfettamente esatto, ma che somiglia in qualche parte.

I grandi lavori di opere pubbliche il Governo potrebbe farli da sè; ebbene il Governo si rivolge a degli intraprenditori, e lega un interesse privato coll'interesse pubblico. L'interesse privato piglia tutta l'impresa in mano: il Governo assume degli obblighi verso l'interesse privato; il Governo lo tutela, lo garantisce, lo difende. Ma lo scopo cui mira il Governo non è propriamente l'utilità, il profitto di quella compagnia, di quell'intraprenditore a cui si rivolge, è in una sfera più alta, è l'utile pubblico nazionale.

Ecco le linee principali della combinazione che io vi accennava: in una istituzione di questa specie vi è l'interesse privato chiamato a far base e sostegno all'opera d'interesse pubblico; ci entrano due elementi; anzi si possono distinguere con un'analisi più esatta tre elementi.

Si può dire che in una istituzione di questa specie, con cui s'intende formare la gran macchina moderatrice dello sconto, l'interesse pubblico economico, l'interesse propriamente sociale è lo scopo principalissimo, è l'interesse veramente predominante; ma che l'interesse fiscale, per quelle utilità che un Governo può trarne, ci entra pur esso come secondo elemento meno importante dell'altro, ma pur chiaro e distinto per se stesso.

E finalmente l'interesse privato ci entra come mezzo o istrumento all'interesse pubblico, e all'interesse governativo.

Quando s'analizzano i tre elementi, è chiara la definizione di ciascheduno, ed il posto che ciascheduno ha da prendere. Nè si dica che alcuno di essi debba esser sacrificato agli altri: la combinazione mira all'accordo e all'armonia. Il Governo che chiama l'interesse privato ad entrare nella combinazione, per questo solo viene a prometter giustizia e protezione. L'interesse privato bisogna che sia perfettamente garantito. Ma ci è anche di più: l'interesse privato che viene a base dell'impresa bisogna che sia appagato il più che si possa, perchè in tutte le imprese di utilità pubblica è bene che la base d'interesse privato sia perfettamente stabilita: la

prosperità dell'interesse privato serve essa stessa di mezzo a quella dell'interesse pubblico e governativo.

È dunque impossibile equivocare. Se alcuno dicesse che l'interesse privato non debba essere riguardato, direbbe una imperdonabile stoltezza. L'interesse privato non è predominante, non esprime lo scopo, non esprime il fine dell'impresa. Ma ciò non toglie che debba essere rispettato, anzi debba esser protetto ed aiutato, perchè il suo vantaggio è indirettamente mezzo ed istrumento allo scopo che si propone l'istituzione pubblica.

Chiarite così le idee, io mi accosto più da vicino al nostro argomento.

Il sistema che si crea in una Banca della natura di quella che noi vogliamo fondare è una specie di regime misto, direi quasi costituzionale, per virtù del quale molti espedienti, molte funzioni si uniscono e si bilanciano, e ne nasce quel contrappeso di forze che dà la loro giusta collocazione e la loro garanzia a tutti gli interessi rappresentati.

È quindi necessario, distinguendo bene i tre interessi, badare che la formazione organica del gran macchinismo risponda alle diverse esigenze. Ora che cosa bisogna principalmente che si riguardi? Bisogna badare che quella doppia tendenza che io diceva ieri essere essenziale in ciascuna grande istituzione, quella doppia tendenza cioè verso un indirizzo centrale che mantenga solidamente l'unità; e verso l'iniziativa locale che costituisca l'espressione dell'interesse popolare che l'una e l'altra, dico, siano egualmente rispettate.

Bisogna per conseguenza guardare come si dispone la somma degli interessi e come ciascuno si colloca rispetto agli altri. Bisogna guardare se nel centro della amministrazione ci sia la rappresentanza di quel tale interesse pubblico, economico, al quale si unisce l'interesse fiscale, governativo, e come questa rappresentanza sia ristabilita rispetto all'interesse privato.

È necessario che non manchi questa doppia rappresentanza nel centro, ma è similmente necessario che questa rappresentanza non manchi nel luogo, cioè che l'indirizzo centrale, unificatore, apparisca in ciascuna parte del territorio sul quale l'istituzione si impianta, e che nel tempo stesso l'ingerenza dell'interesse privato si manifesti rispetto all'altro in modo che ciascuno tenga l'altro nella sua vera posizione.

Queste sono le norme generali dell'organismo.

Vediamo se il progetto risponde a queste condizioni.

Ora il Senato conosce che abbiamo fatto un organismo il quale da una parte intende a costituire un'amministrazione centrale compiuta, dall'altro intende riconoscere gli interessi locali e mettere l'ingerenza ed il controllo degli interessi privati in ciascuna parte del territorio. L'interesse generale, economico, e l'interesse governativo sono rappresentati nel centro da un governatore di nomina regia, il quale sta per l'uno e per l'altro scopo.

Io non intendo infatti che il governatore regio esprima solo l'interesse fiscale, governativo; no, il governatore regio esprime più propriamente l'interesse generale economico. Esso esprime principalmente questo, esprime principalmente la tutela dell'interesse pubblico, perchè è questa che debbe prima di tutto preoccupare il Governo.

Ma è ben necessario che egli sia circondato da una rappresentanza, da un controllo dell'interesse privato degli azionisti.

Ebbene, un Consiglio superiore che nasce da libere assemblee locali viene precisamente a far codesto: viene a collocarsi intorno al governatore regio, sicchè il governatore regio è controllato dal Consiglio superiore, come il Consiglio superiore è moderato e controllato dal governatore regio.

Tutto questo non toglie che il rappresentante generale dell'interesse privato, l'assemblea generale degli azionisti abbia a sua volta l'esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà.

Dal centro passiamo nel territorio.

Che cosa troviamo nel territorio? Delle assemblee locali, dei Consigli amministrativi sorti dalle elezioni delle assemblee locali.

In mezzo a questa gerarchia locale, un direttore che parte dal centro e che è nominato dal Consiglio superiore. Questo direttore potrebbe, secondo l'Ufficio Centrale, essere anch'esso di nomina regia. Ma io a suo luogo dirò per quali più particolari ragioni è bene lasciarlo alla nomina del Consiglio superiore.

In ogni modo, la continuazione della rappresentanza locale fatta in questa maniera vi riproduce quella medesima idea che volevamo esprimere nella rappresentanza centrale, cioè il direttore che rappresenta come il procuratore dell'interesse generale e fiscale, e l'Assemblea locale e il Consiglio amministrativo che rappresentano l'interesse privato degli azionisti.

Ma, Signori, nelle cose umane le distinzioni non sono mai così esatte come noi colle nostre parole pretendiamo di farle.

Io non negherò che nelle assemblee locali, nei Consigli amministrativi sia qualche cosa che esprima anche la tutela dell'interesse generale. Questo è naturale; l'influenza del luogo, la presenza di tutti gli interessi locali, la convenienza del commercio di ciascuna parte del territorio non possono non influire anche sulle persone che si costituiscono come interessate nella società. Quando si scende dal centro sul territorio si trova che la distinzione dei due interessi si va leggermente a confondere, tanto che si può essere meno esigibile nella distinzione della gerarchia.

Sono queste le idee generali che si riferiscono alla forma dell'amministrazione centrale e locale.

Ma se entriamo un po' più addentro nella materia, se si domanda: come costituite praticamente la ge-

sione dell'interesse generale e governativo nel centro, e la gestione dell'interesse degli azionisti nel centro e nel territorio; se si domanda ciò, si viene propriamente a parlare delle attribuzioni. Quali sono infatti i poteri che nell'una e nell'altra posizione sono conferiti? Quali sono le facoltà che costituiscono l'indirizzo centrale, e le facoltà che costituiscono la tutela dell'interesse privato?

Or volendo ciò fare si arriva a quella enumerazione di poteri e di facoltà che determina la maggiore o minore importanza degli agenti della gerarchia.

Cominciamo dunque dall'amministrazione centrale. Che cosa si fa nell'amministrazione centrale di una Banca?

L'amministrazione di una Banca ha bisogno di guardare prima di tutto alle relazioni della Banca col Governo, poi alle relazioni della Banca così col commercio territoriale interno, come col commercio estero.

In ciò le sue attribuzioni riguardano per dir così il Governo della Banca, riguardano la rappresentanza della persona morale della Banca in faccia a tutti coloro coi quali ha a trattare per i suoi affari. Or questa rappresentanza esteriore della Banca deve esercitarsi indubitatamente nel centro, è indispensabile che l'indirizzo centrale si versi principalmente su di questo.

Non basta; l'indirizzo centrale deve cadere sopra le grandi norme dell'amministrazione.

Le regole generali, le norme generali secondo le quali il dettaglio degli affari deve correre debbono essere date dall'amministrazione centrale; questa è una parte tutta sua.

E neanche è tutto: vi sono certi grossi affari, certe operazioni fondamentali e determinanti, dalle quali una serie di altri affari si sviluppano mano mano. Ebbene, queste grosse operazioni debbono certamente essere lasciate all'indirizzo centrale.

La fissazione dello sconto, a ragion d'esempio, l'incetta del numerario, la ripartizione dei fondi e via discorrendo.

Aggiungo che se il Governo affida delle funzioni di amministrazione pubblica alla Banca, chi propriamente deve disimpegnarle e regolarne l'andamento è l'amministrazione centrale.

Ma, Signori, quando adunque nel centro dell'amministrazione si sono collocate tutte queste attribuzioni, quando si è detto che le relazioni esterne d'ogni specie, che la fissazione delle norme generali, che le operazioni di grandissima importanza, che il disimpegno delle funzioni governative sono tutte riservate all'amministrazione centrale. Quando si esce da queste attribuzioni, e quando si può bene assicurare che il dettaglio degli affari non sfuggirà a quelle norme generali, non contraddirà a quelle operazioni fondamentali che abbiamo messo in mano al potere centralizzatore, quando tutto questo sia fatto, dobbiamo ben dire che il resto è da lasciare alle

attribuzioni locali, perchè da una parte non nuoce e non toglie all'unità della istituzione, e dall'altra parte fa quello che è tanto desiderabile che si faccia, cioè suscita, alimenta la vita locale che costituisce la base permanente di ogni istituzione popolare.

Credo che con questa designazione noi giustifichiamo anticipatamente il nostro progetto.

Guardate, o Signori, negli articoli dello statuto e cercate se delle grandi attribuzioni che io diceva essere riservate necessariamente all'amministrazione centrale, ve ne sia alcuna che sfugga, alcuna che si sia tolta all'indirizzo superiore.

L'amministrazione centrale, cioè il governatore regio, il Consiglio superiore e l'assemblea generale fanno tutto quello che sta nel piccolo programma che io vi ho fatto.

Che cosa è lasciato all'amministrazione locale?

Niente altro che il dettaglio, la gestione degli affari particolari.

Ma, Signori, un solo proposito avemmo noi, quando prendemmo religiosamente a riprodurre il sistema dell'Italia superiore, e lo applicammo a tutta Italia, cioè, che nell'organizzazione ci fosse una certa gradazione.

Vado un poco ai principii e ricordo, che non c'è vero organizzazione, dove non c'è gradazione, dove non c'è successione, dove non c'è un certo disegno ordinato e piramidato per il quale dal culmine si vada insensibilmente alla base.

Io non credo di fare delle utopie: siatemi giudici imparziali.

Vedete che in quell'organizzazione dell'assemblea locale e delle sedi è tutto regolato in maniera che il presente trovi tutte le sue convenienze, o l'avveire ci metta quella parte di vita novella, che è tanto desiderabile in una nazione che nasce, come la nostra.

Vedete, che nelle relazioni delle sedi colle succursali, che in quell'ordinamento gerarchico di cui vi ho parlato, non ci è nessuna delle facoltà essenziali dell'amministrazione centrale, e che solamente quando si è messo da banda quello che riguarda l'amministrazione centrale, si è cercato di fare che le sedi non siano solo per nome differenti dalle succursali, ma abbiano qualche cosa per la quale la differenza del nome sia giustificata. Questa qualche cosa non è altro se non una certa necessità, in cui noi le poniamo, d'occuparsi degli affari della circolazione loro affidati, di sorvegliare questi affari, di prenderne conoscenza, di riservarsi a tempo debito di riferirne, insomma di contenersi in maniera che quando alcuno si rivolgesse loro non trovi già in esse i poteri che dovrebbero essere nel centro, ma trovi la intelligenza, la conoscenza degli interessi locali. È questo, secondo noi, un apparecchio eccellente all'amministrazione centrale. L'amministrazione centrale fa male se ripudia questa gerarchia, se non fa distinzione da cosa a cosa e riguarda egualmente ogni parte del territorio.

La distinzione delle sedi e delle succursali può dare un aiuto che sarà forse piccolo nei primi momenti, ma che può diventare grandissimo in avvenire.

Io vengo finalmente alle disposizioni testuali dello statuto. Io arrivo al punto in cui ho necessità di ricordare da capo al Senato quale è stato il corso della nostra discussione. Io diceva fin da principio che lo statuto che si presenta al Senato è il risultato di una lunga trattativa fra i rappresentanti della Banca nazionale e della Banca toscana.

In tale trattativa fra le due Banche era impossibile che il Governo non tenesse conto delle condizioni dell'una e dell'altra Banca. Si trattava di istituzioni già esistenti, e si doveva arrivare fino alla fusione delle due in una sola.

Le due istituzioni presentavano dei caratteri alquanto differenti; nell'istituzione bancaria dell'Italia superiore ci era fortunatamente un principio di organamento di cui dovevamo profittare. Nell'altra istituzione ci era qualche cosa che non meritava minore attenzione e riguardo.

Noi tutti dobbiamo essere disposti a guardare con benevolenza le istituzioni di ciascuna parte del territorio italiano. Nell'animo del Senato non vi può essere altra disposizione che questa. Noi dobbiamo cercare quali sono le migliori istituzioni in ciascuna parte d'Italia per poterne profittare.

Ora, o Signori, è impossibile negare che nelle istituzioni bancarie di Toscana ci è certa finezza, certa diligenza di amministrazione che merita lode ed ammirazione.

Quella contrada ha nell'ordine economico una storia così preziosa che ciascuno di noi si pregia di ricordare. Un'istituzione bancaria fondata sopra quelle antiche tradizioni economiche doveva necessariamente riuscire buona e compiuta.

Noi abbiamo dunque cercato di guardare negli statuti e nelle pratiche della Banca Toscana. Noi avevamo ben voluto che il principio d'organamento che era nell'Italia superiore entrasse come principio di vita nell'istituzione novella. Ma nel tempo stesso abbiamo cercato che quel perfezionamento, quelle finezze che si trovavano nella istituzione toscana fossero per quanto era possibile applicate alla creazione del nuovo statuto. Questo nostro desiderio, io ne sono convinto, non ci ha portati a nessuna esagerazione; di tanto in tanto vi incontrerete in articoli dei quali si può dire che l'origine è piuttosto uno statuto che un altro, ma vedrete che tutto è stato fatto colla massima imparzialità, e non si è avuto altro scopo se non di trovare il meglio dove era.

Nondimeno quando questa nostra fatica ebbe un primo risultato, cioè la sottoscrizione della convenzione che accompagna il progetto di legge, una delle parti non se ne chiamò del tutto contenta; fece alcune sue raccomandazioni al Parlamento.

Io sarei poco esatto se non aggiungessi che sebbene l'altra parte non avesse fatto altresì in iscritto le sue raccomandazioni al Parlamento, le avea pur fatte in altro modo a noi, tanto che io posso ben dire che siccome ciascuna moveva dal suo punto di vista, ciascuna avrebbe desiderato che prevalessero assai più le sue idee.

In questo stato di cose sopravvenne l'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale ha fatto una serie di osservazioni, ed io dissi già che l'Ufficio Centrale si era posto nel giusto punto di vista, in quanto che avea creduto suo dovere di riguardare le raccomandazioni degli interessati, e nello stesso tempo di guardare a quel tale interesse generale di cui ho parlato poco prima.

Le osservazioni dunque dell'Ufficio Centrale hanno questo doppio carattere; ma siamo veramente in una differenza che ci obblighi ad una lotta? Signori, io credo che queste differenze siano ormai ridotte a pochissime. Io vi dissi che una grandissima parte delle osservazioni dell'Ufficio Centrale le accettavo, e avete potuto vedere nel fatto, che negli articoli che abbiamo discussi, moltissime ho dichiarato francamente di accettarle.

Ci era, vi diceva fin d'allora, un piccolo numero di differenze sulle quali non era stato possibile intenderci perfettamente. Tuttavia io vi accennava che siccome alcune idee dell'Ufficio Centrale avevano fatto impressione sul mio animo, io mi era affaticato a cercare qualche soluzione che rispondesse al suo desiderio. Ebbene, per quei tre o quattro punti che io diceva rimanere, io ho fatto delle proposizioni novelle, cioè delle proposizioni che non sono né quelle dell'Ufficio Centrale, né quelle primitive del progetto.

Io debbo aggiungere di più che i miei sforzi sino ad un certo punto si possono dire coronati, in quanto che, avendo discorso coi rappresentanti dell'una e dell'altra Banca, ci siamo finalmente messi d'accordo, e posso assicurare il Senato fin da questo momento che, se si accettano le proposizioni come io le presento, quelle proposizioni sono già da essi accettate. Certe differenze rimangono dunque soltanto dell'Ufficio Centrale.

Sopra quali punti cadono queste differenze?

Cadono propriamente sopra quelle parti che ho accennate nel mio discorso.

Se infatti mi sono affaticato ad esprimere nel miglior modo possibile quale era il concetto generale del nuovo statuto, era appunto per preparare la discussione di questi pochi punti di divergenza.

Io vi ho detto che la rappresentanza dell'interesse generale e governativo noi la costituivamo con un governatore di nomina regia, e con un Consiglio superiore centrale formato dei delegati delle assemblee locali; che le assemblee locali costituivano i Consigli amministrativi delle sedi; che dalle sedi venivano i delegati al Consiglio centrale.

Forse che l'Ufficio Centrale rigetta tutto questo ordinamento?

Niente affatto. Sarei ben avventurato se la base del sistema fosse stata così rigettata.

Io ho detto che abbiamo camminato sulle tracce dei fatti precedenti, ed in questo fortunatamente siamo anche d'accordo coll'Ufficio Centrale. Io non intendo allontanarmi da quelle tracce, non intendo mutare il sistema delle sedi, delle assemblee locali, dei deputati.

Dunque dove sta la differenza?

Signori, la differenza comincia nella composizione del Consiglio superiore. All'Ufficio Centrale è paruto di vedere che un Consiglio superiore, composto unicamente di deputati delle sedi, non fosse una vera e perfetta espressione degli interessi degli azionisti, ed è andato ad un'idea diversa cioè di temperare, per così dire, il progetto ministeriale coll'ingerenza di un altro elemento. Esso ha voluto che qualche cosa sorgesse dall'assemblea generale degli azionisti, e vi propone perciò che nel Consiglio superiore sianvi due elementi; un certo numero di delegati delle assemblee generali insieme con deputati di ciascuna sede. Oltre di questo, quando l'Ufficio Centrale è andato a guardare l'organizzazione delle assemblee locali ha trovato che le assemblee locali erano lasciate troppo a loro stesse, ha voluto mettere un certo legame tra l'amministrazione superiore e l'amministrazione locale. Quindi, senza scostarsi dal progetto ministeriale che impone agli azionisti di scegliere la sede dove intendono esercitare il loro diritto, ammettendo, come in alcuni articoli è designato, che le assemblee locali si tenessero tra gli azionisti iscritti, ha voluto che, se questo primo tentativo fallisse, le elezioni si abbiano a richiamare al centro. Il Consiglio superiore sottentra alle attribuzioni dell'assemblea locale e fa esso quell'elezione del Consiglio amministrativo della sede che non è potuto risultare dall'assemblea locale.

Il Ministero aveva tenuto un altro procedimento; aveva detto: diamo le assemblee locali con certe condizioni; ma se le assemblee locali non riescono, si lascino le condizioni e si cerchi di avere le assemblee locali a qualunque patto.

Insomma il Governo diceva: io desidero che si abbiano le più numerose e piene assemblee locali, le quali in fin dei conti nelle loro riunioni rappresentano l'insieme degli azionisti, rappresentano l'assemblea generale; io voglio che solamente quando queste condizioni limitative non sortano un effetto, allora le condizioni si tolgano, e sia libero chiunque di venire nelle assemblee.

Esso non aveva fatto altro che temperare il sistema attuale delle assemblee locali, le quali in ciascuna delle tre sedi si fanno propriamente così, cioè senza condizioni: ciascuno è ammesso personalmente o per via di procuratore.

Ebbe, l'Ufficio Centrale aveva fatto in ciò una modifica essenziale richiamando al Consiglio superiore l'e-

lezione dei Consigli delle sedi. Io non poteva accettare, e propongo invece che si facciano le assemblee locali senza condizioni sin dal primo momento.

Questi erano i due punti più importanti nei quali si manifestavano le divergenze dell'Ufficio Centrale.

Ce ne è poi un altro, il quale non si traduce in un articolo solo, in una sola disposizione: esso si riferisce in genere alle relazioni delle sedi verso il centro, delle sedi verso le succursali.

E qui l'Ufficio Centrale volendo temperare la tendenza che gli pareva espressa nello statuto di troppo attribuire alle sedi, è andato qua e là ritoccando in maniera che molte attribuzioni delle sedi sarebbero tolte e sarebbe quasi cancellata quella sembianza di gerarchia che noi avevamo messa nello statuto.

Questa osservazione generale si applica, a cagion d'esempio, all'assegnazione dei fondi disponibili, si applica alla nomina degli impiegati, si applica alla nomina dei Consigli amministrativi delle succursali.

Insomma, si manifesta questa tendenza dell'Ufficio Centrale in diverse singolari disposizioni, che, prese in dettaglio, hanno poca importanza, ma, riguardate tutte insieme, ne hanno molta. Egli in certa guisa affievolisce quel concetto di ordinamento gerarchico che avevamo desiderato che fosse nell'amministrazione della Banca.

Ecco a qual punto propriamente le divergenze si riducono. Voi vedete che l'Ufficio Centrale e il Governo avevano accettate le basi dell'antico ordinamento, e che quasi la questione era più di proporzioni che di cose.

Vi diceva intanto che io non ho respinto le osservazioni dell'Ufficio Centrale; ne aveva accettate moltissime, e per alcune ho solo voluto sostituire le mie nuove proposizioni alle sue.

Io non posso ragionare adesso sopra ciascuna di queste proposizioni, ma ve le accenno in genere, affinché la discussione degli articoli riesca più facile.

Vi dico per esempio che a quel doppio elemento che l'Ufficio Centrale aveva voluto inserire nel Consiglio superiore, noi abbiamo sostituito un altro progetto. Abbiamo detto: il ragionamento dell'Ufficio Centrale cade principalmente sopra di questo, che la gran mole degli interessati sta piuttosto in certe parti del territorio che in altre, che il nostro ordinamento avrebbe per risultato di far prevalere la minoranza sulla maggioranza.

Signori, io ho letto la relazione dell'Ufficio Centrale, ma dirò che mi sento libera la coscienza da questa accusa. Non intendo menomamente fare quello che mi attribuisce l'Ufficio Centrale, cioè di contrariare la massa degli interessi in modo da pretendere che siano i pochi che impongano la loro volontà ai molti.

Io non voglio tornare sopra le cose dette ieri: ma se ricordate la distinzione fatta tra l'interesse generale economico e l'interesse privato, ricordate pure che

quando si parla dell'interesse privato, come se fosse l'unica cosa che si abbia a riguardare nelle grandi distinzioni della Banca, si dice cosa non giusta e non esatta.

Altri interessi predominanti, superiori debbono richiamare la nostra attenzione. Ma credo inutile fare questo ricordo, perchè forse l'Ufficio Centrale ed il Governo si intendono più che non si crede.

(Segni di diniego del Relatore).

La denegazione dell'onorevole Relatore non mi sfiducia; l'onorevole Relatore non dirà mai che l'istituzione della Banca nazionale sia una mera istituzione privata; egli non lo ha detto e non lo direbbe.

Quando ha trattato la questione del governatore generale della Banca egli con eccellenti ragioni ha sostenuto che c'è un interesse superiore a quello degli azionisti.

È dunque impossibile che la nostra discordanza cada sopra la sostanza della questione, cade unicamente sulla forma.

Avevo detto adunque: il disquilibrio di interessi che si trova in questo momento è una ragione transitoria alla quale pur bisogna rispondere.

La Banca ha ora tutto il territorio italiano, ma non ne ha ancora la vera e compiuta rappresentanza, in quanto che tutto il paese non è ancora egualmente interessato alla Banca nel possesso delle azioni. In altri termini, le azioni della Banca sono ancora concentrate in certe parti del territorio e non si sono dilatate pel resto.

Ma, Signori, ricordate che è appunto questo che noi adesso intendiamo di fare, è appunto questo che cominciava a voler fare il decreto del 1861, quando dava provvisoriamente alla Banca il territorio del resto d'Italia. È appunto questo che si vuol fare coll'aumento del capitale, colla destinazione di una parte considerevole del capitale ad altre provincie, si vuole, si aspetta che il resto d'Italia ci s'interessi.

Guardiamo pure questo stato transitorio di cose, ma guardiamolo per quanto merita di essere riguardato, e non ne facciamo norma per l'avvenire. Sarebbe inutile tutta la nostra fatica, inutile il nostro statuto e la nostra legge, se noi credessimo che lo stato delle cose avesse a rimanere quale è, se noi credessimo che questo interesse che intendiamo di creare in tutta Italia non si creasse.

Ora ecco una delle principali proposizioni che io intendo fare in luogo di quelle dell'Ufficio Centrale. Se la differenza di rappresentanza d'interessi è espressa dalla differenza del numero dei voti nel Consiglio superiore, io proponevo che tale numero fosse maggiore o minore secondo l'importanza della sede.

Nello stato attuale delle cose ci sarebbero tre sedi nell'Italia superiore, due sedi formate dal decreto del 1861 nell'Italia inferiore, e due sedi nella Toscana, poichè tutti questi ragionamenti li facciamo nell'ipotesi che la fusione segua.

Sono adunque 7 sedi già esistenti in Italia, già esistenti regolarmente. Queste 7 sedi noi le portavamo a dieci per ora, riservando ad un tempo non lontano di portarle fino a 12.

Si proponeva dunque che rimanessero le 7 sedi e che si aggiungesse una sede a Bologna ed una sede a Ancona, e si riservasse poi, quando certe condizioni fossero adempiute, di mettere una sede a Bari ed una sede a Cagliari. Or siccome queste sedi poste sopra un territorio formato come è quello d'Italia, con comunicazioni non facili, queste sedi non sono tutte egualmente interessate alla società, io proponevo che si tenesse conto della differenza di interessi in questa maniera. Si accrescerebbe il numero dei rappresentanti appunto là dove la mole degli interessi è maggiore, fino a che nelle altre sedi il numero degli azionisti arrivasse ad una certa misura. Proponevo adunque che invece del solo delegato di ciascuna sede, che porta il progetto ministeriale, invece dei delegati di ciascuna sede, uniti a sei eletti dall'Assemblea generale che ci aggiunge l'Ufficio Centrale, si ammettessero due deputati per quelle sedi presso le quali ci fosse una rappresentanza d'azioni che arrivasse a 5 o 6 mila. Così che cosa accade?

Siccome in questo centro dell'Italia superiore, che fortunatamente si trova legato con strade ferrate con quasi tutti i minori centri dove sarebbero stabilite le sedi, ci è maggior numero di azioni, così il numero dei rappresentanti sarà maggiore, ed entrerà perciò come elemento predominante nella maggioranza del Consiglio. Nella parte novella del territorio che si aggiunge, l'interesse è minore: dunque un deputato per ciascuna sede.

Esse avrebbero diritto a mandare un secondo delegato, quando la cifra delle azioni nella circoscrizione della sede arrivasse a cinque o sei mila azioni.

Di questa maniera, io diceva: otteniamo diversi scopi. Prima di tutto restiamo nel nostro sistema; facciamo quello che da vent'anni si è fatto nell'Italia superiore, continuiamo nella rappresentanza per deputati di sede, e per assemblee locali. Intanto l'avvenire non è tradito, perchè certissimamente l'interesse dei nuovi azionisti nascerà nelle altre sedi; a poco a poco le azioni si acquisteranno, e allora avranno diritto a contribuire con maggior numero di voti.

Così ne viene per conseguenza che il Consiglio si componga fin d'ora di dodici deputati della sola parte superiore d'Italia.

Infatti ritenendo una sede a Milano, una a Torino, una a Genova, una a Livorno, una a Firenze, una a Bologna e una ad Ancona, si potrebbe in un centro tutto legato con una rete di strade ferrate avere dodici deputati del Consiglio superiore. Dall'Italia inferiore, secondo la legge attuale, ne potrebbero di già venire sei, cioè tre dalla sede di Napoli, e tre dalla sede di Palermo. Noi diminuiamo il numero perchè ne verrebbero per ora tre, uno da Napoli, uno da Palermo, uno da Messina, salvo ad aggiungere l'altro de-

legato, quando avessero acquistato un sufficiente interesse col numero di azioni che abbiamo indicato.

Vedete dunque che quel tale desiderio di far rappresentare la maggior massa di azioni dal maggior numero di voti nel Consiglio superiore, sarebbe perfettamente soddisfatto.

La mia proposizione si allargava in corrispondenza di un'altra che era venuta dall'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale desiderava che le assemblee locali fossero richiamate al Consiglio superiore centrale, quando il tentativo non riuscisse di riunirle la prima volta. Ebbene anche per questa parte io fo una nuova proposizione.

Dichiaro di abbandonare il primo tentativo di riunioni locali ristrette e di ritenere le cose come stanno, di ritenere cioè le assemblee locali senza condizioni, senza limite. Ciascuno può andare dove vuole, ciascuno può andare quando vuole, e le disposizioni che si prenderebbero circa le riunioni, farebbero in maniera che in ciascuna sede potesse comparire, per dir così, l'assemblea generale.

Insomma, accetterei il sistema delle assemblee locali presso a poco tale quale è nel resto d'Italia, tal quale si sarebbe colla legge del 1861 dovuto applicare alle sedi di Napoli e di Palermo.

Signori, è impossibile che voi non vediate in queste mie parole una grandissima discrezione, è impossibile di accusare di esagerazione la mia proposta.

È sempre lo stesso pensiero che cammina. Siamo intesi nella sostanza, siamo intesi nelle basi (*segnì di diniego del Relatore*); si tratta solamente dei mezzi più o meno acconci, e nella scelta di questi mezzi è necessario che abbiate ben presenti tutte le considerazioni che io ho fatte, è necessario, dico che le abbiate presenti, perchè tutto cade se dimentichiamo quella tale combinazione di interesse pubblico coll'interesse privato, e se non riguardiamo che il solo interesse degli azionisti.

Queste nostre transazioni debbono essere dominate da un sentimento di prudenza e di benevolenza, che io son certissimo di trovare nel Senato.

Signori, io concludo pregandovi di essere persuasi che quando mi sono accinto a questo lavoro, quando ho pregato altri amici di aiutarmi, una perfetta imparzialità ha regolata la nostra opera.

Io non ho avuto altro in mente, e mi piace ripeterlo al Senato, non ho avuto altro in mente che di fare una istituzione veramente nazionale, un'istituzione nella quale nessuna prevalenza d'interessi vi apparisse, nella quale tutti gli interessi si potessero fondere e esprimere egualmente. Ma non è stato questo solo il mio intendimento: non basta che una istituzione sia veramente nazionale, cioè che non ci sia prevalenza di alcun interesse locale; bisogna che sia appropriata alla nazionalità per la quale si destina.

Abbiamo cercato dunque di fare in modo che l'isti-

tuzione fosse appropriata alla nazionalità italiana, fosse appropriata alle condizioni in cui ci troviamo. Ora, io credo che la Banca che vi presentiamo è tanto più appropriata alle condizioni in cui ci troviamo ed alla nazionalità italiana a cui la destiniamo, in quanto che ci siamo allontanati il meno possibile dai fatti e dalle istituzioni precedenti, dalle tradizioni e dalle memorie del paese.

Senatore *Farina, Relatore*. Dopo l'eloquente discorso del signor Ministro, non è agevole a me di poter rispondere alle massime che egli ha cercato d'inculcare e che sgraziatamente, credo, sono conformi affatto alle idee che egli ha teoricamente enunciate.

Tuttavia mi accingerò, per quanto posso, a dimostrare come lungi che il signor Ministro abbia fatto quanto diceva essere stata la sua intenzione, a malgrado di questa intenzione egli sia riuscito ad un risultato diametralmente opposto a quello al quale egli tendeva.

Anzitutto asseriva il signor Ministro, che egli aveva voluto conservare le tradizioni bancarie del nostro paese, ed accostarsi principalmente all'organizzazione dell'istituzione della Banca nazionale. E qui bisogna fissare prima di tutto di quali tradizioni bancarie del nostro paese si voglia parlare fra la successione degli atti che hanno portato la istituzione da un punto ad un altro affatto opposto.

Per ciò fare, Signori, mi permetterò di rammentare al Senato, come il decreto del 14 dicembre 1849, fondava insieme le due sedi di Torino e di Genova, lasciando pressochè intatti i diritti e le attribuzioni delle due sedi medesime.

Niuna di esse, può dirsi, aveva una vera supremazia sull'altra, e quando gli affari comuni obbligavano a dare disposizioni comuni il Consiglio, così detto, superiore che era quello di Genova sentiva il parere dei consiglieri della sede di Torino.

Questo stato di cose durò fino al 1859.

Nel 1859 si unì alle due sedi preesistenti la sede di Milano. E come estendendo l'azione della Società si sentì il bisogno di ravvivare e rafforzare l'azione centrale perchè non restasse completamente annullata e sconvolta dalle disparate esigenze locali, si costituì un Consiglio superiore centrale, si costituì un direttore superiore centrale diverso da quello delle sedi, si sconvolse completamente l'ordine preesistente. Nel 1859, se ne fonda un altro il quale insomma ammette la più grande delle centralizzazioni, la quale però, mentre annulla nel fatto quasi completamente l'azione centrale della Società, vi sostituisce un dispotismo pressochè legale nel Direttore della Società medesima.

E perchè questo dispotismo venne costituito? Venne costituito perchè manca il contatto, la presenza di quel Consiglio superiore il quale deve funzionare a fianco del direttore medesimo. E mancando questa costante presenza del Consiglio superiore, necessariamente il direttore ne concentra in sé le attribuzioni perchè devè

dar passo, deve eseguire tutte le operazioni della Società quando manca il Consiglio medesimo; di maniera che, mentre l'azione del direttore diventa in ogni modo sconfinata, quella del Consiglio superiore si annienta, e fra tutte le sue attribuzioni si riduce semplicemente ad esercitare quella di fissare lo sconto, e di dividere le somme disponibili fra le varie sedi e le succursali.

E qui, o Signori, vi prego di rimarcare, come in quest'organizzazione siavi una differenza grandissima fra il progetto del Ministero, e quello che qui fra noi esisteva, imperocchè appunto perchè si estendeva l'azione di questa Società, si sentiva il bisogno di rafforzare l'azione centrale della stessa, la direzione della medesima; ad essa si attribuiva indistintamente di sorvegliare le sedi come le succursali, di distribuire i fondi alle une ed alle altre, infine tranne che le sedi usavano di un privilegio per costituire il Consiglio superiore centrale nominare i censori che dovevano rivedere il conto, nel resto, sedi e succursali erano completamente fra loro pareggiati.

Questo era il sistema della legge del 1859. Ma l'azione della Banca progredì. Vi erano le Banche delle legazioni e di Parma; fin qui la Banca aveva agito nel senso di associarsi, per così dire, di confondere la sua azione con quella degli istituti che già esistevano, e di creare dei nuovi ove non esistevano a somiglianza degli istituti già preesistenti, e di far sì che gli uni e gli altri venissero a partecipare nell'azione comune della Banca. Ma col fatto di Parma e di Bologna la Banca non tenne più lo stesso sistema; essa annienta le istituzioni colà preesistenti e vi si sostituisce con appositi succursali.

Sovrappiunge infine l'azione del decreto del 1861 col quale non si creano nuovi enti, non si assorbono enti esistenti, si crea quello che senza esistere pur si volle che fosse rappresentato, si creano quindi senza che vi siano azionisti né azioni in quel paese, si creano dico, le sedi a Napoli e Palermo.

Fra il complesso di quelle tradizioni che variano dalla autonomia delle singole sedi al completo assorbimento e soppressione delle medesime quali, o Signori, sono quelle del genio italiano, quali sono quelle che il Ministro dice voler conservare? Nessuna.

Il progetto del Ministero è la completa negazione di quanti precedenti esistevano; i termini sono gli stessi, ma la cosa è completamente cambiata.

E questo dico specialmente relativamente all'amministrazione, giacchè come andrò or ora a dimostrare, proverò che nel progetto del Ministero la stessa è sovvertita da cima a fondo.

L'articolo 49 dello statuto della Banca del 1859 indicando quali sono gli enti che contribuiscono alla amministrazione della Banca, così si esprime: « All'amministrazione della Banca si provvede dall'assemblea generale degli azionisti, da un Consiglio superiore, da

un direttore generale, da un Consiglio di reggenza per ciascuna sede, da censori presso ciascuna sede, da una Commissione di sconto presso ciascuna sede, da un Consiglio amministrativo e da un direttore per ciascuna succursale. »

Or bene, Signori, esaminiamo quali ora siano gli enti che costituiscono l'amministrazione della Banca nel progetto del Ministero.

Le assemblee generali nell'antico progetto erano tre, nel progetto attuale sono ridotte ad una sola; nel progetto antico le assemblee generali nominavano (e questo è il punto sul quale cade la principale distinzione fra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale) le assemblee generali nominavano tutti gli amministratori delle singole sedi locali; nel progetto del Ministero le assemblee generali non provvedono a questa emergenza; questa emergenza è demandata invece indirettamente alle assemblee locali; non già perchè esse costituiscono direttamente l'ufficio superiore, ma perchè l'ufficio superiore è costituito da un ufficio nominato da assemblee locali.

Dunque vedete, o Signori, come nel progetto del Ministero sparisca completamente l'idea generale della Società e pullulino invece tante piccole rappresentanze sociali di cui è impossibile riconoscere legalmente fondate e giuste le attribuzioni e nelle quali assolutamente bisogna riconoscere una dolorosa confusione degli inconcussi e fondamentali principii di giustizia.

Ho constatato fin qui la principale differenza che costituisce la diversità fra lo statuto del 1859 ed il progetto ministeriale relativamente alle adunanze generali degli azionisti; passiamo alla formazione del Consiglio superiore. Nel progetto del 1859 il Consiglio superiore, come già accennai or ora, era l'espressione del voto della generalità degli azionisti uniti nelle singole assemblee generali; nel progetto ministeriale il Consiglio superiore non è che l'espressione delle assemblee locali, il numero dei componenti le quali è infinitamente piccolo, e non costituisce che una minoranza impercettibile rispetto al gran numero degli azionisti; quindi invece di rappresentare la maggioranza della Società non rappresenta che una impercettibile minoranza della medesima.

Andiamo avanti.

All'amministrazione della Banca si provvede da un direttore generale. Il direttore nel 1859 è nominato dal Consiglio superiore che, come abbiamo visto, è l'espressione della volontà degli azionisti; nel progetto ministeriale è nominato dal Governo, e gli azionisti sono lasciati da parte.

E qui, o Signori, permettetemi di soffermarmi alquanto.

Con un Consiglio superiore il quale era l'espressione della volontà degli azionisti, con una nomina da esso fatta del direttore generale, il direttore generale assumeva la giusta e legittima rappresentanza della generalità degli azionisti, ma nel sistema attuale il direttore

generale non è che un rappresentante del Governo, il quale, non esistendo la possibilità di un controllo continuo del Consiglio superiore viene ad invadere pressochè completamente tutte le attribuzioni della Società, viene a viziar la fonte della sua azione, viene a farsi che il dispotismo governativo si sostituisca completamente all'azione sociale.

Proseguiamo. All'amministrazione della Banca si provvede da un Consiglio di reggenza per ciascuna sede.

Io già vi dissi come il Consiglio di reggenza di ciascuna sede nello statuto del 1859 sempre fosse l'espressione della generalità degli azionisti; e qui non crediate, o Signori, che tenue od indifferente sia l'operazione dei Consigli delle sedi, perchè quando noi veniamo al maneggio del capitale sociale, sono, o Signori, veramente le sedi che dispongono di gran parte del capitale sociale medesimo, giacchè sono le sedi che fanno le anticipazioni; sono le sedi che dirigono le operazioni dello sconto; dunque vedete quanto grandi, quanto importanti siano le loro attribuzioni, quanto quindi sia indispensabile che i Consigli stessi rappresentino la volontà della generalità degli azionisti; volontà la cui espressione manca completamente nel progetto ministeriale che noi andiamo combattendo.

All'Amministrazione della Banca si provvede dai censori presso ciascuna sede.

E qui pure noi abbiamo quella diversità di origine nelle attribuzioni dei censori delle quali parlavo poco anzi relativamente alle diversità d'origine dei Consigli di reggenza, ossia di amministrazione delle sedi.

Nè crediate che lievi siano le attribuzioni dei censori; essi devono controllare gli sconti e le operazioni delle sedi; essi devono controllare la generalità della contabilità della Banca; essi nella stessa sede centrale devono riferire per approvare il conto generale che dalla Direzione generale viene agli azionisti in assemblea generale presentato.

E qui pure noi abbiamo nel progetto ministeriale la completa mancanza della rappresentanza della Società e la rappresentanza invece di frazioni minime della medesima.

Si provvede all'Amministrazione da una Commissione di sconto presso ciascuna sede.

E qui pure abbiamo nuovamente viziato tutto il progetto.

Il sistema antico ammetteva una Commissione di sconto della quale facevano parte i reggenti, cioè gli amministratori della sede, un censore della sede ed un consigliere di sconto scelto fra i commercianti estranei all'amministrazione della Banca.

Nel progetto ministeriale questo non si opera più da questi individui che sono sempre i rappresentanti della società, ma si fa invece completamente e colla esclusione persino di quel rappresentante del commercio locale che nell'attuale sistema esiste; si fa, dico, completamente da una deputazione dell'amministrazione lo-

cale, la quale, come vi dissi, non rappresenta per lo più che una frazione talmente minima che, se dovessi citare la tenuità del numero delle azioni che alcune assemblee locali possono rappresentare, cadrei quasi nell'incredibile.

Proseguendo nell'ordine del novero di coloro che provvedono all'amministrazione della società, viene il direttore di ciascuna sede. E qui pure noi abbiamo nell'antico progetto un direttore nominato dal Consiglio superiore sopra proposta del Consiglio della sede; lo che si fa anche al presente, ma sempre colla fondamentale diversità che la nomina in allora è tutta influenzata da elementi dipendenti dall'assemblea generale della società e adesso invece è influenzata dagli elementi di assemblee locali.

Infine, da un Consiglio e direttore amministrativo, e da un direttore per ciascuna succursale.

Questa pure, quantunque a un dipresso si conservi attualmente, viene nella sua origine a soffrire quel vizio, del quale vi parlavo poc'anzi, cioè di essere l'espressione non della generalità della società, ma bensì di alcune menome frazioni della medesima. In una parola l'assemblea generale nell'antico statuto con i suoi rappresentanti regge l'intera amministrazione, nel presente progetto del Ministero le assemblee locali nominano gli amministratori delle sedi, esse il Consiglio superiore e l'intera amministrazione della società.

Nel primo caso dunque l'amministrazione della società è figlia del voto legale della generalità degli azionisti, della generalità degli interessati; nel sistema attuale invece è figlia di una impercettibile minoranza che senz'alcuna base si vuole sostituire alla vera rappresentanza, alla generale e legale rappresentanza di questa società legittimamente costituita.

A fronte di quest'analisi delle attribuzioni dell'amministrazione sociale, io credo di non andar lontano dal giusto se mi rivolgo al signor Ministro per chiedergli che cosa è dunque che avete conservato? Qual è questa tradizione che avete rispettato? Avete conservato i nomi, ma ai nomi avete dato significazioni talmente diverse che esprimono fatti direttamente opposti, e che sono in perfetta contraddizione con quelli che precedentemente sussistevano; e che voi mi dite che avete tradizionalmente voluto conservare.

L'onorevole signor Ministro nella seconda parte del suo discorso ci andava dicendo: essere vero che nel nuovo progetto si sono introdotte delle modificazioni; ma anche queste modificazioni costituiscono un vero perfezionamento.

Ma mi permetta il Ministro che io revochi in dubbio questa sua asserzione.

L'onorevole Ministro diceva: badate, nel nostro istituto l'amministrazione generale è già forte, non vi preoccupate del centro, che è già fortemente costituito.

Per vedere se l'amministrazione centrale sia forte-

mente costituita bisogna assicurarci che fortemente funziona; se no, la parola *fortemente costituita* riesce destituita di ogni fondamento.

Ebbene, in che modo funziona, nel progetto ministeriale, il Consiglio superiore?

Esso è composto di elementi i quali debbono avere il loro domicilio in altro paese, e sono chiamati due volte al mese a dare un voto relativo all'amministrazione centrale.

Coll'immenso numero d'affari che ha un istituto come la Banca nazionale tutti i giorni, ma, Dio buono! cosa si pretende che faccia un Consiglio superiore che non viene a funzionare che due volte al mese?

Io domando se questo Consiglio superiore possa veramente occuparsi di tutti i dettagli dell'amministrazione, se possa provvedere ai medesimi, o se appena appena abbia il tempo di venire a porre il suo visto ed approvare tutto quello che avrà operato il signor Governatore; e qui, ripeto sempre, badate che il Direttore d'una volta era l'espressione della volontà della Società, ma che il Governatore del progetto ministeriale non è che l'espressione della volontà del solo Governo.

È evidente per conseguenza che il Consiglio superiore che deve limitare la sua azione ad una volta ogni 15 giorni, non può menomamente controllare, schiarire le operazioni dell'amministrazione governativa, ma deve necessariamente ridursi a porre la sua approvazione, molto imperfettamente chiarita, sotto il risultato dei fatti che gli vengono posti davanti.

Se questo, Signori, si chiami perfezione in un'amministrazione sociale, io lo lascio giudicare all'intero Senato.

Ma, soggiungeva l'onorevole Ministro, badate bene che il sistema delle sedi quale è inteso nel progetto ministeriale, costituisce un'armonica gerarchia; si parte dal centro, si scende alle sedi, da queste alle succursali, vedete che questo è un organamento il quale si presta mirabilmente bene alle operazioni della Banca.

Permetta il signor Ministro che io gli dica che lungi che la sua amministrazione sia gerarchicamente costituita, pare a me invece gerarchicamente sovvertita.

Perchè, chi è che comanda?

La sede direttamente, la sede indirettamente, che manda un suo rappresentante al Consiglio superiore; e questi rappresentanti delle sedi riuniti in superiore Consiglio vengono ad imporre alla società tutto quello che loro piace.

Infatti, cosa è il Consiglio superiore? è un'emanazione delle sedi. Le singole emanazioni delle sedi costituiscono il Consiglio superiore, per cui in fondo chi comanda è la sede.

Ma la sede chi rappresenta? Rappresenta una minoranza impercettibile di azionisti; dunque il preteso

perfetto sistema (ciò certo non era nell'intenzione del Ministro di fare, ma pure risulta dai fatti innegabili) resta costituito dalla minoranza della società, anzi da una minoranza quasi impercettibile che si sostituisce alla maggioranza degli azionisti!

Del resto spogliando di una certa apparenza di fraseologia amministrativa questa costituzione gerarchica, vediamo un poco a cosa si riduce.

Nell'azione di una Banca, e presso di noi ed in tutti i paesi del mondo, è un'azione generale che è quella che deve necessariamente esercitare il Consiglio superiore perchè si estende a tutte le parti del Regno, nelle quali esistono uffici della Banca.

Poi vi è un'azione locale; azione locale potentissima, che è quella della distribuzione alla quale accennava testè, ossia dell'impiego dei fondi che alle singole località sono dall'Ufficio Centrale assegnati. Naturalmente ciascuna località deve curare il buon impiego di questa massa di fondi che gli è dal Consiglio superiore affidata.

Ma credete voi che ci sia ombra possibile di differenza tra quest'azione della sede e l'azione della succursale? Mai no certamente.

Prendete l'intero statuto del 1859, prendete quello di Banche straniere e non ve la troverete.

Dunque questa organizzazione gerarchica così bella in teoria, a cosa si riduce in pratica? Ad una vuota fraseologia. Perchè io vi dico: quando alla Commissione di scontro di una succursale sarà presentato un titolo per essere scontato, dovrà essa correre a domandar l'assenso di una sede per scontarlo? No certamente, questo non si può nè si deve praticare. Dunque l'azione locale della succursale è compiutamente identica a quella della sede. E allora domando perchè si viene a frapporre fra l'azione centrale, che è quella che assegna il fondo di cui ognuno può e deve disporre, perchè necessariamente fare questo assegno a lei spetta, perchè essa sola conosce la massa dei fondi disponibili, dico: perchè si viene col pretesto di una gerarchia a frapporre fra il Consiglio superiore e la succursale un ente che per sé non ha una sola attribuzione nè necessaria, nè naturale?

Conchiudo adunque che questa parola *gerarchia* è una bella parola perchè dà un'idea di organizzazione perfezionata in teoria, ma che in pratica si riduce in fatto di operazioni di Banca ad una frase pomposa che copre la completa nullità del concetto.

Del resto io ho inteso lungamente discutere il signor Ministro stabilendo che in una Banca vi devono essere rappresentati tre interessi diversi. L'interesse del Governo, l'interesse degli azionisti e l'interesse locale.

E sia. Ma a questi interessi ben si può dire che provvede il progetto dell'Ufficio Centrale, giacchè esso introduce bensì la rappresentanza delle sedi nel Consiglio centrale, ma vi introduce altresì, che è quello che più importa, la rappresentanza generale degli azionisti no-

minata dalla maggioranza di essi riuniti in assemblea generale.

Il progetto ministeriale dopo che l'onorevole signor Ministro si sforzò a provare che sono tre gli interessi che devono essere rappresentati, quando veniamo al dispositivo si riduce tranquillamente a farne rappresentare due soltanto; dico due soltanto perchè, come ho detto già prima d'ora, i rappresentanti delle sedi non sono nell'attuale stato di cose se non i rappresentanti di una impercettibile minoranza di azionisti.

Del resto, quando si voleva introdurre nel Consiglio le rappresentanze locali ma perchè stando a tradizioni italiane non si è copiato lo statuto della Toscana e non si è dato questa rappresentanza a rappresentanti delle Camere di commercio delle singole località?

Allora si trovava realmente stabilita la rappresentanza commerciale locale; ma qui la trovo completamente falsata; non è il rappresentante della generalità degli interessi commerciali del luogo che si introduce nel Consiglio, è il rappresentante di una impercettibile minoranza di azionisti, al quale io non so immaginare perchè si voglia dare la direzione suprema degli affari sociali.

L'onorevole signor Ministro andava soggiungendo: non vi preoccupate delle generalità della società; i grandi poteri sociali sono riservati all'assemblea generale di essa.

Per verità, Signori, quando si parla di grandi poteri sociali io guardo subito a cosa si riducono questi grandi poteri sociali, e quindi guardo il progetto ministeriale e vedo che l'assemblea generale non conserva ombra d'influenza nell'amministrazione della società; ma, domando io, a cosa si riducono i grandi poteri dell'assemblea medesima? Ad approvare il conto. Questo sta bene; è cosa molto importante; ma se si farà la enumerazione dei grandi poteri di una società, non vi è dubbio che vi si comprenderà quello necessariamente di dirigere e di sorvegliare l'amministrazione dei suoi più vitali interessi.

Se non che l'onorevole Ministro ci andava dicendo: non parliamo di generalità di rappresentazione sociale: le nostre località sono infelici, noi manchiamo di strade; è necessario dare alle rappresentanze locali grandi attribuzioni perchè questa speciale condizione di cose nella quale ci troviamo bisogna per forza che agevoli alle località il diritto ed il mezzo di farsi sentire.

Prima di tutto mi pare che bisogna distinguere anche qui fra le località che hanno molti azionisti e quelle che ne hanno pochissimi; le località che hanno una gran massa di azionisti, hanno strade, ed alcune di esse le hanno ormai tante numerose e perfezionate quanto in qualunque altro paese incivilito; e se non saranno in ciò tra i primi, certo non saranno fra gli ultimi paesi d'Europa.

Del resto, perchè obbligare questi numerosi azionisti delle grandi località se vogliono provvedere agli inte-

ressi sociali ad andare a rompersi il collo in quei luoghi dove non ci sono strade, anzichè obbligare i pochissimi abitanti colà in confronto dei molti che stanno nelle località dove ci sono strade comodissime a recarsi ai centri dove le strade sono buone?

Non è questa sempre la conseguenza del sistema ministeriale, di voler sostituire una impercettibile minoranza all'immensa maggioranza degli azionisti?

È lo stesso argomento, riprodotto sotto forma diversa.

Se il Ministero avesse voluto porre la questione nei veri suoi termini, mi pare avrebbe potuto proporla così. Bisogna procurare di fare in modo che le località che hanno pochissimi azionisti possano prevalere alle località che ne hanno molti. In ultima analisi (sicuramente, ripeto, questa non era l'intenzione del Ministero), ma in ultima analisi il risultato gli è questo.

Presidente. Se vuol prendere un po' di riposo, si sospenderà la seduta.

Senatore **Farina, Relatore.** Ringrazio il signor Presidente, e piglierò pochi minuti di riposo.

(La seduta è sospesa per cinque minuti.)

Presidente. La seduta si ripiglia. La parola è al Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** L'onorevole signor Ministro dimenticando forse che nell'esordio del suo dire, consentendo coll'opinione espressa dall'Ufficio Centrale, aveva stabilito come l'istituzione attuale, sebbene assoggettata a norme dal Governo prescritte, dovesse considerarsi come pressochè completamente libera nella sua azione, giacchè il Governo non intendeva frapporvi ostacoli maggiori di quelli che potessero assicurare la regolarità e la guarentigia delle sue operazioni, soggiungeva: ma badate bene; in una istituzione di questa natura e alla quale diamo l'esercizio delle casse, alla quale diamo un affidamento per l'esercizio delle tesorerie, alla quale diamo una quantità di attribuzioni governative, in una istituzione di questa fatta non mi parlate d'interessi privati, perchè prevaler deve l'interesse governativo, ed è da esso che deve aver norma tutto quello che regola la istituzione, e non dall'interesse dei privati, il quale per così dire qui scompare. Non è il Governo il palladio, il sostegno, l'aiuto della Banca? Il Governo la cautela perfettamente e protegge l'interesse degli azionisti che non corre verun pericolo, il biglietto è un essere miracoloso cui il Governo dà vita colle sue disposizioni legislative.

Quanto havvi di vero in tutto ciò? Come si provvede a questo interesse individuale dei soci colle disposizioni che si contengono nel ministeriale progetto, che viene contraddetto dall'Ufficio Centrale?

Grande certamente è l'interesse governativo a vigilare le operazioni della Banca. Ma badi bene il sig. Ministro che questo grande interesse si verifica non solo al centro ma in ciascuna delle sue sedi, in ciascuna delle sue succur-

reali, quindi è che quando si viene a parlare di sorveglianza governativa che provvede all'interesse dei singoli soci ad un tempo e del Governo, ben poco provvedeva il progetto ministeriale, ed assai più vi provvede il progetto dell'Ufficio Centrale. Infatti il governativo progetto mentre concentrava tutta la sorveglianza nell'amministrazione centrale, trascurava completamente le operazioni delle sedi, le operazioni delle succursali, e per quanto ad esse non provvedeva in niente a sorveglianza, a tutela delle medesime. Il progetto dell'Ufficio Centrale invece vuole il concorso del Governo nella nomina dei direttori delle sedi, lo vuole nella nomina dei direttori delle succursali, appunto perchè tutte le operazioni indistintamente della Società siano sorvegliate in modo che, almeno almeno, appena uno di questi uffici della Banca intendesse trasgredire le norme che la legge gli imponeva, appena che un'operazione possa essere, non dirò compiuta, ma immaginata senza la debita sicurezza e cautela, il Governo possa frapporre immediatamente il suo divieto scioè quella operazione rovinosa non si compia, e non contribuisca a rovinare il credito dell'istituzione.

Ma il Ministro soggiunge: il Governo cautela compiutamente gli interessi degli azionisti, l'interesse loro non corre verun pericolo.

Io intendo che questa cautela esista sino ad un certo punto. Ma dove esiste? Esiste nel progetto dell'Ufficio Centrale, perchè appunto in esso solo dovunque interviene l'azione del Governo e vi interviene appunto per impedire ogni possibile abuso. Senza di ciò a cosa si riduce la cautela che il Governo dà agli azionisti? A poco meno, Signori, che a nulla, perchè, domando, se quando uno sconto mal fatto è stato eseguito, se quando cambiali che non presentano nessuna garanzia sono state accettate, se quando la Banca ha già fatto lo sborso e viene a perdere ogni cosa per la sua imprudente operazione, vengh il Governo od il Ministero a rimborsarla delle perdite che essa avrà fatto. Dunque questa cauzione è una chimera, il baluardo, il sostegno, l'aiuto si riduce in ultimo a profitare una parte e l'altra del credito che ciascuna di esse può ispirare.

Ma, si disse, base della fiducia del biglietto è il Governo. Intendiamoci bene: non v'ha dubbio che il Governo ricevendo i biglietti della Banca nelle sue casse dia a questi una prova di fiducia che deve sul pubblico influire; ma sta essa tutta in ciò la fiducia di cui deve godere una Banca? No, Signori, anzi vi dico di più; nessun Governo mai fece l'imprudenza di accordare questa fiducia ad un'istituzione che già per se medesima non l'avesse meritata. Scorrete gli annali delle operazioni colle Banche dei Governi di tutte le nazioni, e vedrete consacrata dovunque questa verità economica. Dirò di più: qualunque volta il modo di condursi degli amministratori di una Banca ecemasse nel pubblico la fiducia che essa deve ispirare, il Governo sarebbe nello stretto dovere di ritirarle quella fiducia che prima le aveva accordata; senza di ciò egli

assumerebbe sopra di sè una gravissima responsabilità, della quale dovrebbe render conto a tutta la nazione. Ma perchè questa fiducia nella Banca possa sorgere e durare non solo nel Governo in particolare, ma generale della nazione, è necessario che vi sia un potere centrale il quale ispiri alla nazione la fiducia che esso è continuamente pronto a sorvegliare gli abusi del potere governativo e le operazioni arbitrarie che il rappresentante del Governo, posto a capo dell'istituzione, potrebbe commettere.

Noi pur troppo abbiamo in Europa esempi nei quali l'ingerenza soverchia governativa distrusse completamente il credito delle Banche al pari che, per la mala amministrazione, avevano distrutto il proprio. Io rammenterò un'istituzione la quale è ben conosciuta da molti individui che seggono in questo recinto; parlerò della Banca di Vienna.

Questa Banca, vi fu un momento che appunto influenzata dal Governo, la cui azione non era controbilanciata da una forza resistente degli azionisti, spinse la sua emissione ad un segno che il prezzo di quella carta cadde al 33 per cento, il che come vedete equivaleva ad un doppio fallimento, per così dire, giacchè il prezzo loro era ridotto ad un terzo del valore nominale.

Questo è l'effetto, questa è la conseguenza prevedibile dell'abbandonare l'amministrazione centrale di una Banca in mano completamente del Governo, senza porvi a riscontro un'amministrazione di interessati, la quale continuamente obblighi il Governo stesso a stare nei termini della legge.

E giacchè noi, o Signori, abbiamo la fortuna di vivere in un Governo, ove qualunque volta i capi di esso trasmodino e violino la legge, il Parlamento, cui questi atti possono essere denunziati, è sempre là costituito per richiamare i Ministri all'osservanza della legge medesima, sarebbe in vero cosa sommamente scongiagliata se noi togliessimo a quest'istituzione quella garanzia che può solo rendere efficace il controllo generale di tutta la istituzione.

Troppo intimo è il legame che lega il credito della Banca a quello pubblico dello Stato; se noi lo lasceremo impunemente alterare noi daremo l'ultimo crollo al credito dello Stato, e credo che ognun ben sappia che di tal crollo noi non abbiamo bisogno....

Se il Senato mi permette domanderei di rimandare il seguito a domani.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Avendo l'onorevole Ministro annunziato di aver a proporre alcune modificazioni all'articolo in discussione, domanderei che queste fossero stampate.

Presidente. Il signor Ministro non ha fatto altro

che indicarle, non le ha presentate, epperò non sono esse ancora documenti acquistati al Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non ho nessuna difficoltà a formulare le mie proposte sugli articoli che ho accennati, e lo farò al più presto.

Presidente. Allora il signor Ministro ha la bontà

di formulare queste sue proposte, e si incarica di farne eseguire la stampa.

Se non c'è altra osservazione, io rimando a domani la continuazione di questa discussione, e dichiaro sciolta l'adunanza.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

XCII.

TORNATA DELL'11 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Continuazione del discorso del Senatore Farina all'art. 25* — *Emendamento del Senatore Siotto Pintor all'articolo stesso* — *Il Senatore Montanari propone si rinviino all'Ufficio Centrale le modifiche agli articoli 16, 27, 32, 58, 59, 60 del progetto di statuto, fatte dal Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Approvazione della proposta di rinvio* — *Sospensione della discussione* — *Adozione e votazione di due progetti di legge, l'uno per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina nello stato maggiore della marina, l'altro per una maggiore spesa sul Bilancio 1862 della marina ai capitoli 15 e 16: - Personale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà comunicazione di due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** dà lettura delle lettere dei Senatori Salvatico e Lambruschini, colle quali domandano un congedo, che è loro concesso dal Senato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia, rimasta all'art. 25.

La parola è continuata al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Signori Senatori! Io mi arrestava ieri nel mio discorso al punto in cui avevo

segnalato il pericolo dell'assorbimento della Banca per parte del Governo, quando non funzionasse continuamente un Consiglio superiore a fianco del governatore.

L'aver provveduto a questo gravissimo inconveniente è uno dei pregi principali del progetto dell'Ufficio Centrale, posto a riscontro del progetto ministeriale.

Infatti nel progetto dell'Ufficio Centrale noi abbiamo messo 6 consiglieri nominati dall'assemblea generale, finchè le sedi non giungano a 10, 8 quando oltrepassino quel numero, i quali consiglieri costantemente debbono risiedere nella capitale per funzionare continuamente a fianco al governatore.

Ma il progetto ministeriale chiamando invece a funzionare gente che risiedono a molte miglia di distanza, gente che risiedono in luoghi, le comunicazioni delle quali col centro riescono per lo meno lunghe e sovente esperte anche a gravi disagi, porta l'inevitabile conseguenza che essi assai difficilmente si rechino a disimpegnare le funzioni che loro incumbono nel Consiglio superiore, di modo che il Consiglio superiore stesso rimanendo monco, ne viene la necessità che provveda alle emergenze dell'amministrazione della Banca il governatore dal Re nominato. Di maniera che nel nostro progetto

è assicurata l'indipendenza, dirò così, della Banca dalla soverchianta ingerenza del Governo; nell'altro è invece assicurata la soverchianta e preponderante ingerenza governativa rispetto ad una rappresentanza sociale, la quale è nel fatto impossibile che possa funzionare.

Questo fatto viene anche evidentemente ora dimostrato, da che i rappresentanti delle sedi delle provincie meridionali, anche là dove la sede fu legittimamente costituita non si recarono mai, o quasi mai a sedere col Consiglio che si raduna nella capitale.

Per conseguenza non solo abbiamo l'induzione ma anche il fatto che dimostra il vizio del sistema ministeriale al quale noi ci siamo forzati di contrapporre un argine, un riparo.

Ma non basta soltanto che il Consiglio sia permanente, ma è anche necessario che sia autorevole, cioè sia composto di persone che veramente per la posizione loro sociale possano ispirare fiducia alla società non solo, ma ardisco dire a tutto il paese eziandio, giacchè tutto il paese è interessato al buon andamento di questa unica e grandiosa istituzione di credito. Ora come mai in questo punto potrà aderirsi al sistema ministeriale che sottraendo questi consiglieri ad ogni momento alla gestione dei loro affari, pone questi capi di importantissime case commerciali nella condizione di trascurare i propri per venire invece a curarsi di quelli della Banca che nel loro interesse privato sono minimi in confronto di quelli che abbandonano?

Una supposizione che basi sopra questo principio è perfettamente in urto coi fatti, cogli interessi di ciascun individuo che non si devono mai porre in conflitto col l'interesse generale della istituzione.

Per conseguenza anche sotto questo rapporto nel sistema ministeriale non si può mai immaginare che funzioni davvero il Consiglio superiore della Banca; così conseguentemente ne nasce il necessario assorbimento governativo nel senso più lato, che immaginare si possa.

Se non che aggiungeva il signor Ministro: voi vi preoccupate tanto di volere la rappresentanza generale degli azionisti della società, e non vedete che quando avete la rappresentanza delle assemblee locali che nominarono i rappresentanti delle sedi, voi avete frazionata bensì, ma pure avete la generalità della rappresentanza degli azionisti.

Questo argomento basa, a mio credere, sopra un grandissimo errore di fatto, per dimostrare il quale mi è necessario esaminare in complesso il sistema relativamente appunto alla nomina dei Consigli delle sedi e dei loro rappresentanti nel Consiglio centrale superiore della società.

Undici sono nel progetto ministeriale le sedi proposte. Le azioni esistenti attualmente sono 48 mila: 32 mila di queste azioni appartengono a due sole sedi, le quali non hanno che due su dieci rappresentanti nel Consiglio superiore, mentre per averne un numero giusto in proporzione di quelli che hanno le altre sedi che non

hanno che 16 mila azioni, invece di 2 ne dovrebbero avere 16 perchè come possiedono un numero doppio di azioni, così dovrebbero avere il doppio numero di rappresentanti, e come quelle hanno otto rappresentanti, queste, per stare nella proporzione dovrebbero evidentemente averne 16.

Nè a questo si rimedia con una proposta dell'onorevole signor Ministro che venne comunicata all'Ufficio Centrale, colla quale si tendeva a dare alle sedi che avevano più di 5 mila azioni due rappresentanti invece di uno. Perchè anche nel caso della nuova proposta ministeriale le 32 mila azioni avrebbero 4 rappresentanti mentre le 16 mila ne avrebbero 11. Voi vedete quindi che le 16 mila azioni verrebbero ad avere quasi il triplo di rappresentanti di quello che avrebbero le 32 mila azioni; quindi enorme sproporzione.

Per stabilire la proporzione le sedi delle antiche provincie non dovrebbero avere quattro, ma ventidue rappresentanti; nè questa proporzione cambia anche col corrispettivo aumento del terzo che nasce dall'attribuire a ciascun azionista attuale tre azioni per ogni due che presentemente possiede.

Ma questa sproporzione raggiunge il limite quasi dell'incredibile, quando alle antiche provincie si uniscono la Toscana e la Lombardia.

Disse che nel progetto del Ministero le sedi sono undici. Piemonte, Toscana, Lombardia hanno circa quarantasei mila delle quarantotto mila azioni in ora esistenti.

Eppure resterebbero in minoranza rispetto alle altre sei sedi che non rappresentano che due mila azioni. Per ristabilire la proporzione bisognerebbe ai possessori delle quarantasei mila azioni attribuire più di cento quaranta rappresentanti. Voi vedete dunque se non aveva completamente ragione di dire al Senato che nel progetto ministeriale la preponderanza era attribuita a una presso che impercettibile minoranza della società.

Ma si rispose a ciò che questa disparità era temporanea, che nel progetto del Ministero era provveduto perchè le località che non possedevano ancora azioni potessero sottoscrivere ed acquistarne; che quindi era inutile il preoccuparsi di uno stato di cose, il quale necessariamente non era che temporaneo ed affatto transitorio.

Esaminiamo il valore di questa risposta.

Anzitutto il legislatore deve provvedere a fatti certi, o a fatti che nella sua giusta previdenza debbano avverarsi in un determinato limite di tempo.

Io, rispondendo l'altro giorno all'onorevole Senatore Cataldi, vi ho già indicato come uno degli inconvenienti non piccoli del progetto ministeriale stia in ciò, che vi è una considerevole emissione di azioni senza premio, effettuata contemporaneamente ad un'altra considerevole, ma meno considerevole, emissione di azioni con premio che sono quelle destinate alle località ove attualmente non esistono che pochissime azioni.

Fra due contemporanee emissioni di azioni, l'una con

premio e l'altra senza premio, è evidente che quella con premio per il momento deve necessariamente restare indietro.

Ma ciò non basta. Per indurre le località che non possiedono in ora azioni a farne acquisto, forza era di far sì che l'obbligazione loro di assumere le azioni della Società, precedesse il beneficio che quelle località potevano sperare dalla attivazione colà delle operazioni della Banca. Questo era quello che si era praticato in Lombardia; ma qui invece si fece il rovescio. Si è già esteso loro tutto il beneficio che può fare la Banca; la Banca già funziona in quelle località, conseguentemente ben difficilmente, almeno nelle località le più importanti, si indurranno i capitalisti ad assumere azioni con premio.

Sgraziatamente nel caso nostro vi è anche una circostanza che dissuade da questo impiego.

Abitualmente le azioni della Banca, calcolato anche il premio, vengono a rendere poco più poco meno quello che rendono i fondi pubblici. I dividendi della nostra Banca colle grandi spese che ha dovuto sostenere per introdurre dall'estero del numerario si sono ridotti poco più poco meno all'interesse che si percepisce dalla rendita dei fondi pubblici. Ma l'impiego di pubblici fondi presenta bensì qualche pericolo di perdita per il ribasso dei fondi medesimi, ma viceversa nella Banca ci sono pericoli molto più gravi. Abbiamo veduto in breve tempo ribassare le azioni dal prezzo che avevano di un quinto, di un quarto, o poco meno; l'indole stessa delle operazioni della Banca, non scevra pur troppo da pericolo, come sono quelle degli sconti specialmente, espone il proprietario dell'azione a vedere sensibilmente, gravemente dirò in determinate circostanze di crisi, diminuito il capitale sociale: per conseguenza è questo un impiego che non molto alletta. In questo stato di cose possiamo noi credere che possa celeremente succedere che le località che non hanno di queste azioni ne facciano acquisto?

Francamente io tengo per la negativa; sia perchè queste azioni per se stesse rendono troppo poco in confronto dell'interesse del Debito pubblico, sia perchè, come dissi, quelle località già risentendo ogni vantaggio che potevano sperare dall'istituzione della Banca, non sono più menomamente eccitate ad acquistare quel numero di azioni che potrebbe assicurare loro il vantaggio dell'istituzione medesima la quale già funziona nei loro paesi.

Del resto, o Signori, quando ci si dice: voi dovete calcolare che questo fatto è un fatto transitorio perchè le azioni non hanno residenza fissa; perchè non vi è alcuna relazione certa fra il luogo ed il possessore delle azioni; fra il luogo ed il numero delle azioni medesime, i cui possessori in quel luogo si trovano; voi evidentemente fate la censura del sistema ministeriale: perchè se volete veramente avere una rappresentanza sociale che, dovunque si trasporti il possessore dell'azione, dovunque vadano le azioni medesime, esista sempre ragionevolmente, fatela non delle sedi,

perchè voi stessi qui convenite che non rappresentano le azioni; ma fatela della società la quale ovunque siano i possessori delle azioni medesime certo è che sarà dai nominati dalla Assemblea generale sempre legalmente rappresentata.

Dunque questa ragione, che si adduce per combattere il sistema di coloro, che vogliono, che la rappresentanza della società sia nominata, almeno in gran parte, dall'Assemblea generale, questo sistema, dico, è quello che condanna il principio di attribuire la rappresentanza della società alla semplice rappresentanza delle sedi.

Del resto, o Signori, se noi combattiamo la rappresentanza delle sedi, non è già perchè noi intendiamo di precludere l'adito alla rappresentanza locale. No, Signori: questo noi non lo vogliamo, anzi desideriamo che vi sia. Ma quando veramente vi deve essere la rappresentanza locale (non confondiamola colla rappresentanza delle sedi), torniamo allora al sistema, che pure ha tradizioni italiane, al sistema di cui vi ho parlato ieri, al sistema toscano, nel quale, nell'amministrazione della società, appunto perchè siano rappresentati gli interessi locali del commercio, si è introdotta la pratica che fra i direttori della Banca entrino membri delle Camere di commercio delle località principali.

In allora voi avrete una vera rappresentanza degli interessi locali.

In ora voi non avete che la rappresentanza di una minoranza impercettibile di azionisti, la quale, quando noi diciamo che non rappresenta il commercio locale, voi ci rispondete che rappresenta gli azionisti: quando vi diciamo che non rappresenta la maggioranza degli azionisti, voi ci rispondete che rappresenta gli interessi locali.

In fatto, non rappresentano, come credo aver dimostrato, nè l'una, nè l'altra cosa.

Ma ci si dirà: se non rappresentano nè una cosa, nè l'altra qualche cosa pure conviene che rappresentino.

S'assignori, qualche cosa rappresentano; ma sapete voi cosa rappresentano veramente? La regione bancaria.

Ecco nei minimi termini cosa sono i rappresentanti delle sedi nominati dal Consiglio locale che formano il Consiglio superiore, il tutto come è organizzato nel sistema del Ministero.

La regione bancaria per sè sarebbe semplicemente una incongruenza perchè non ha per sè ragione di esistere.

Essa veramente non ha un valore, che per una specie di riverbero, che trae dalla regione politica, e dal sistema della regione politica stessa.

Cosa costituisce la regione bancaria?

Costituisce una ingerenza delle sedi negli affari delle succursali che non è giustificato nè punto, nè poco, che non è necessario, che non è fondato.

Quando un Consiglio di una succursale, quando una

Commissione di sconto di una succursale deve fare uno sconto, un'anticipazione sovra deposito, che bisogno ha della ingerenza, per fare ciò, della Direzione della sede?

Nessuna! Evidentemente nessuno può essere più informato quanto allo sconto, alla anticipazione richiestagli della Direzione della succursale che conosce perfettamente gli individui della località nella quale si trova, il credito delle persone alle quali fa lo sconto o l'anticipazione. Ma è forse necessaria questa intromissione delle sedi per far sì che il centro conosca meglio le condizioni delle località delle succursali? Ma niente affatto; dal momento che il centro è in relazione diretta con quelle persone di sua piena confidenza che sono nelle località delle succursali le quali corrispondono direttamente con esso e gli danno tutti gli schiarimenti necessari, evidentemente l'intromissione della sede non può avere altro risultato che di imbarazzare, di ritardare le operazioni. Dunque la regione bancaria nel funzionamento della Banca costituisce una terza ruota che non fa che completamente incagliare, non agevolare né punto né poco l'andamento della istituzione medesima.

Ma il concetto della regione bancaria emerge evidentemente dal progetto ministeriale; esso ha riservato alle sedi di distribuire i fondi alle succursali; dalle succursali si deve far capo alla sede; insomma fra le succursali ed il centro sta sempre l'intromissione della sede; per conseguenza è evidente che tale è l'idea del Ministero. Ma l'idea prevalente del signor Ministro della regione bancaria trapela benanco manifestamente dalle parole che egli ha pronunciate ieri. Egli vi diceva che l'azione della Banca doveva avere un'iniziativa locale, e con ciò apertamente ammetteva quello che vi dissi che la sede doveva predominare il centro, perchè se la sede non predomina il centro è impossibile che la sede possa avere l'iniziativa invece di subirla.

Di più l'onorevole Ministro reclamava istantemente dall'Ufficio Centrale la soppressione dell'art. 35, nel quale la dipendenza delle sedi dal centro è espressamente stabilita colle disposizioni seguenti.

« Dal Consiglio superiore dipendono tanto le sedi quanto le succursali. »

Il signor Ministro istantemente reclamava la soppressione di quest'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, appunto perchè in esso si stabiliva quella dipendenza, quella gerarchia vera e non fittizia della quale faceva tanto caso il signor Ministro, dicendo che il suo progetto era interamente gerarchico; mentre invece io credo d'aver dimostrato che colla iniziativa degli affari alla sede invece che al centro, il suo sistema è eminentemente sovversivo d'ogni qualsiasi organizzazione gerarchica.

Infine il concetto ministeriale parmi ancora meglio trasparire da una specie di grido di dolore che strappava al signor Ministro il timore della soppressione della supremazia delle sedi sulle succursali. E qual era questo grido? Consisteva in questo ragionamento se il

centro dimentica la sede, perde il mezzo che la sede conosca gli interessi locali.

Or bene, chiedo io, di quali interessi locali intende parlare il signor Ministro? Degli interessi locali, veramente del luogo nel quale sta la sede?

Di questi no certo, perchè la sede ne conserva la piena cognizione anche nel sistema propugnato dall'Ufficio Centrale.

Anzi essa può occuparsene meglio perchè non è distratta dall'altra occupazione di conoscere gli interessi delle sedi, e quindi può più profondamente occuparsi a conoscere le condizioni della località alla quale è preposta.

Quali dunque erano questi interessi locali?

Erano evidentemente gli interessi locali delle succursali.

Ma perchè questa duplicità di studi e di cognizioni?

Non abbiamo già in ogni luogo, dove havvi succursale, un Consiglio espressamente destinato per questo fatto? Non è questo Consiglio in corrispondenza col centro? Che bisogno esiste dunque che c'entri la sede a mettere la terza ruota, come or ora diceva, e ad imbarazzare le relazioni dirette fra il centro e la succursale?

Nemmeno si può dire che sia la sede, che possa fornire schiarimenti di fatto circa alla solvibilità delle persone, per sapere cioè se possan meritare sì o no credito e per le quali (non avendo noi il Castelletto, notate bene), si provvede volta per volta quando si presenta il titolo allo sconto.

Ora quando sarà presentato un titolo, dovrà la succursale ricorrere alla sede per sapere se deve sì o no fare un fido? Ma non conosce la succursale le condizioni dell'individuo il quale abita nello stesso luogo in cui abitano i membri del Consiglio della succursale, non conosce, dico, queste condizioni infinitamente meglio che coloro che abitano la località della sede?

Dunque a cosa riesce il parere della sede?

Ad un incaglio, ad un ritardo nelle operazioni, e sa ognuno quanto questi incagli e questi ritardi siano rovinosi nelle operazioni commerciali.

Ma ciò non basta ancora. Chiunque ha qualche pratica negli affari commerciali sa quanto prezioso sia in essi, quanto da tutti ricercato il segreto. Questo segreto non lo crediate, o Signori, una chimera. Esso è uno dei più potenti motivi per cui alcune delle più acerbe guerre marittime ebbero origine, e fu principalmente per serbare il segreto delle operazioni commerciali che alcune potenze, fra cui gli Stati Uniti d'America, costantemente si rifiutarono al diritto di visita che voleva esercitare l'Inghilterra ed anche la Francia.

Ora questo segreto delle operazioni commerciali che ha fatto spargere tanto sangue a tante, a così potenti nazioni, voi lo sacrificate con una indifferenza mirabile; lo sacrificate così, dico, al gusto di dare una soddisfazione di curiosità alle sedi, e dico di curiosità, perchè del resto esse non possono fare nulla.

Chi distribuisce i fondi si è il centro, perchè è esso solo che sa quali siano i fondi a distribuirsi, quindi naturalmente il solo che sa in quale quantità ed in quale proporzione possano ripartirsi.

Dunque non si fa che dare una soddisfazione di curiosità agli amministratori delle sedi, soddisfazione che in molti casi può riescire perniciosissima all'andamento delle operazioni che si fanno dai negozianti delle località delle succursali, e conseguentemente anche sotto questo rapporto il sistema regionale è assolutamente da escludersi in un ben ordinato sistema di Banca.

Del resto, o Signori, un'iniziativa locale, diversa, discorde, sufficientemente egoistica, perchè ogni località naturalmente procura di promuovere il soddisfacimento dei bisogni che in essa si manifestano, non temete voi che distrugga l'andamento regolare che deve avere una istituzione che non è destinata a provvedere ad una sola località, ma sì alla generalità delle località dello Stato?

Mi pare che questo timore sia molto naturale; e mi pare conseguentemente che anche sotto questo riguardo gravissimo sia il pericolo di accogliere il progetto ministeriale.

Ma il signor Ministro giunto a questo punto negava la tendenza regionale del progetto e soggiungeva: i centri attuali della Banca non hanno nulla a che fare colle antiche capitali degli Stati.

Ma io non ho detto anzitutto che il progetto ministeriale circoscrivesse le regioni alle antiche capitali; sarà una circoscrizione diversa, ma sarà sempre d'indole regionale.

Per altra parte vi erano negli antichi Stati talvolta due capitali o di fatto o di diritto, perchè l'importanza delle città che costituivano questi due centri era tale che la seconda pareggiava quasi l'importanza delle altre città nelle quali risiedeva il Governo.

Tuttavia questa diversità di centri non impediva che gli Stati italiani fossero parecchi. Altronde in un quadro abilmente lumeggiato vi sono delle parti che naturalmente devono spiccare ed essere messe in luce; altre le quali prudentemente e per far maggiormente risaltare la luce di quelle che sono poste in evidenza, devono essere tinteggiate con ombre.

Ora, quando noi vediamo fra le sedi messe a fianco Napoli a Bari, nasce subito l'idea di vedere in Napoli il punto lumeggiato ed il punto in ombra naturalmente in Bari.

Del resto una istituzione unica è il progetto dell'Ufficio Centrale; una istituzione molteplice e regionale è il progetto del Ministero. Queste idee sono fondamentalmente, radicalmente diverse.

Io concepisco il progetto di stabilire un sistema di Banche regionali; ma in questo caso ogni Banca regionale deve avere il suo capitale, allora capisco che ognuna venga a far valere completamente le sue ragioni in confronto di altre istituzioni consimili.

Ma quando voi volete stabilire delle Banche regionali

indipendenti, con un capitale di una Banca sola mi pare che veniate manifestamente a stabilire che chi non ha messo il capitale, che chi non ha che una partecipazione minima nel capitale medesimo, venga a disporre come gli pare e piace del capitale che appartiene agli altri.

Ora questo mi sembra una negazione completa di ogni principio di giustizia.

Questa verità non l'ha sconosciuta neppure il signor Ministro, e soggiungeva: assolutamente bisogna che i paesi nei quali non esistono le azioni, le acquistino, e no, ne verrà che la Banca non avrà base nel paese, e difficilmente potrà funzionare.

Ma a questo obbietto io credo già aver risposto, dicendo che questi acquisti è impossibile sperarli pronti, è impossibile sperarli in un breve termine di tempo; e che se mai ciò avverrà, avverrà fra un considerevole lasso di tempo durante il quale l'indirizzo dato alla Banca da persone che hanno pochissimo interesse, che partecipano pochissimo nel suo capitale può riuscire fatale all'esistenza della Banca medesima.

D'altronde non è a dire che la Banca non funzionerà se queste azioni non saranno comperate; la Banca funzionerà egualmente.

Per far funzionare la Banca come funziona anche attualmente, non è necessario che vi siano molti azionisti nelle località nelle quali esistono sedi o succursali, basta il numero necessario alla costituzione dei Consigli delle sedi o succursali della Banca medesima, come in ora si è visto, e quando già queste località che quantunque non abbiano azionisti profitano delle anticipazioni, è evidente che tutto il resto non è una necessità, ma è un di più, e che la Banca può funzionare egualmente sì, ma non con eguale sicurezza per le sue operazioni.

Per conseguenza anche questa osservazione mi pare insufficiente a risolvere le molte difficoltà, delle quali ho fatto cenno fino ad ora.

Egli è dietro tutte queste considerazioni che l'Ufficio Centrale credette opportuno modificare grandemente il progetto ministeriale. Noi lo modificammo perchè esso s'informa ai principii di un sistema regionale, che noi rigettiamo, e che nelle istituzioni bancarie non ha un senso pratico. Noi lo rigettammo, ossia lo modificammo, perchè gl'interessi degli azionisti e della maggioranza di essi non sono nel Consiglio superiore sufficientemente rappresentati; perchè manca nel Consiglio superiore la rappresentanza vera degl'interessi delle località; perchè l'interesse generale dello Stato, infine, è sacrificato e posposto all'interesse delle singole località privilegiate.

Ed invero, o Signori, quando voi mi date un Consiglio composto nella sua generalità di rappresentanti delle sedi, quando voi mi supponete che questa rappresentanza delle sedi include la rappresentanza dell'interesse delle località delle sedi medesime, quando voi, dico, mi mettete dieci voti in questi Consigli che rap-

presentano le località, ed un solo che rappresenta l'interesse generale dello Stato, voi ben vedete che l'interesse generale dello Stato è necessariamente sacrificato all'interesse parziale delle località.

Se dunque funziona il Consiglio nel senso proposto dal Ministero ne abbiamo la conseguenza, che l'interesse della località soffoca l'interesse della generalità dello Stato; se non funziona ne abbiamo un completo assorbimento per parte dello Stato della intiera, della principale, della più forte ed estesa istituzione di credito del paese.

Nulla di tutto questo esisteva nello statuto della Banca nazionale. Quando dunque ci si dice che si conserva quello che venne fatto fin qui, che si tiene alla tradizione, noi dobbiamo concludere che si tiene alla tradizione delle parole, ma che si cambia completamente la tradizione dei fatti.

Certo è quanto diceva il signor Ministro, che non bisogna confondere l'interesse pubblico coll'interesse privato; ma viceversa non bisogna confondere l'interesse disparato, disforme, talvolta contraddittorio delle singole località coll'interesse dello Stato.

Ora questa è precisamente la confusione che si fa nella rappresentanza del Consiglio superiore costituito semplicemente dai rappresentanti delle singole sedi. Queste rappresentanze altronde privilegiate sono esse conformi veramente allo spirito dello statuto fondamentale del Regno?

Io credo che no; e lo dirò francamente, perchè questo privilegio di rappresentanza locale, accordato semplicemente a 8 o 10 località del Regno con esclusione di tutte le altre, costituisce una vera imparità di diritto, che si traduce in una imparità di soddisfazioni di materiali bisogni tra le località rappresentate e quelle che non lo sono.

Certo lo Stato deve rappresentare e perfettamente rappresentare la generalità dei cittadini; ma lo Stato non deve alienare questa rappresentanza a pro di una, di due, di dieci località privilegiate.

Tuttavia, o Signori, per amore di conciliazione molte concessioni a questo riguardo fece l'Ufficio Centrale al progetto del Ministero, ed egli sarebbe felice se tutte queste concessioni potessero riescire a conciliare il disparere sorto tra il signor Ministro e l'Ufficio medesimo; egli sarebbe felice di aderire anche a concessioni maggiori, se il farlo dietro quanto ebbi l'onore di esporvi non costituisce un danno veramente manifesto per la Banca e per lo Stato medesimo.

Nel sistema del signor Ministro, nel sistema di questo idolo regionale, vi ha una minaccia permanente contro la istituzione medesima.

Per me nell'andamento qualunque di materiali interessi non conosco pericolo maggiore di questo: che quelli che non hanno pressochè nessuno interesse nel buon andamento della Società abbiano però l'autorità di fare, di disporre, di comandare come meglio loro

piaccia relativamente al capitale della Società medesima.

In questo caso, Signori, è la lotta degli abbienti e dei non abbienti; è la lotta che in alcuni paesi meno ordinati del nostro ha minacciato e forse potrà minacciare per l'avvenire l'intero ordine sociale; è questa lotta, dico, che viene introdotta nella istituzione del nostro grande stabilimento di credito, a rischio di produrre l'intera rovina.

E per lasciare da banda le astrazioni teoriche permettete che vi faccia un caso pratico.

Io non intendo parlare di nessuno degli amministratori attuali delle singole località, credo che tutti siano ottimi, che tutti siano onestissimi, che quindi nessuno di loro sia capace di preferire l'interesse particolare all'interesse generale della istituzione che deve amministrare; ma se sono disposto ad ammettere questo fatto anzi a riconoscerlo pienamente pel caso dell'attualità, non devo però nascondere un pericolo naturale nascente da questa sorta d'organamento.

Quando per esempio mi mettete una sede od una succursale in un paese, il quale non possiede che 35 o 40 azioni di non amministratori, quando mi mettete questa sede e a questa sede siete forzati, per dare un qualche alimento al commercio locale, di darle a distribuire qualche milione al mese; ma non vedete voi l'immensa tentazione che aver possono quegli amministratori di assecondare piuttosto le esigenze delle località, che di preoccuparsi di un interesse cui essi stessi ed i loro concittadini parteciparono così poco?

Voi forse meravigliarete nel sentire che vi sia una sede nella quale non esistono che 35 azioni di non amministratori, eppure havvi in fatto anche di peggio; e ciò vi appalesa uno dei vizi gravissimi di un deplorabile sistema.

Eppure è questa la istituzione circondata da così gravi pericoli che l'onorevole signor Ministro chiamava quella veramente appropriata, opportuna all'Italia e tale che tutti gli interessi d'Italia vi si potessero fondere, che tutti vi si potessero in essa acquietare. Ma non è sacrificando gli interessi privati, non è dimenticando gli interessi delle località, non è posponendo l'interesse dello Stato alle esigenze della regione bancaria, di quest'essere fittizio, ma privilegiato, che voi farete qualche cosa che convenga all'Italia.

Oh Italia mia! non sei tu forse amica del giusto e del vero; la madre del diritto e delle leggi scritte? Dunque se voi volete fare una istituzione veramente italiana fondatela sul giusto, sul diritto e sul rispetto della proprietà di tutti i cittadini. Ma se voi a questa patria comune darete leggi che ammettono per fondamento una classe di persone private dei loro diritti, e questi diritti attribuiti invece a persone che non avrebbero per se stesse alcun titolo ad esercitarli, voi spargerete a larga mano il seme di rancori, il seme della discordia, e invece di consolidare l'unità d'Italia, voi pur

troppò avrete creato dei germi che potranno condurla alla sua rovina.

Io non tedierò più lungamente il Senato.

L'Ufficio Centrale non rifiuta di prendere in esame gli emendamenti proposti dal signor Ministro, ma scongiura il Ministro a far sì che questi emendamenti sieno perfettamente, e non apparentemente soltanto, conformi alle eterne massime del vero e del giusto, agli eterni principii della giustizia distributiva, senza della quale nessun paese, nessuna ordinata società può sussistere, può durare.

Presidenta. Ha la parola il signor Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. Nella seduta di ieri udii con molta soddisfazione l'egregio signor Ministro a dire come non fosse egli alieno dal concedere una sede di Banca alla città di Cagliari, mia città nativa, secondochè ebbe la cortesia di promettermi. Spiacemi soltanto che la creazione di quella Banca intenda egli differire a tempo indeterminato.

Ora io credo, o Signori, che non mi sarà mestieri di molte parole per trarvi nella mia opinione, ed è che senz'altro si debba fondare a Cagliari una sede di Banca.

Giusta il ragionamento premesso al disegno di legge presentato dal signor Ministro, che voi potete leggere a pagine 16 e 17; tre sono le condizioni che si richiedono perchè una città sia creata sede di Banca, l'importanza propria, la vita quasi indipendente, e l'essere centro di commercio di un esteso tratto di territorio.

Ora è agevolissimo il dimostrare che tutte queste condizioni concorrono fin d'ora nella città di Cagliari.

Ha in primo luogo importanza propria. Cagliari ha relazioni molto estese con Genova, ma ne ha egualmente con Livorno, con Napoli, con Palermo, con Malta, con Algeri con Messina, colla Corsica, con Marsiglia. La succursale di Cagliari ha nel suo portafoglio due milioni e cinquecento mila lire, fa operazioni ogni settimana per 300 mila lire; e già vi si medita di fare una succursale in Nuoro, centro topografico dell'isola.

La città di Sassari acquista carta sopra Marsiglia ogni settimana per 250 mila lire, ed anche per 300 mila, per la sola vendita di buoi. Ma che dico Sassari? Una sola casa di Sassari, circostanza di fatto che non potrà disconoscere l'onor. signor Ministro.

Vita indipendente. Signori, non è forse più indipendente Cagliari da qualunque città della penisola italiana di quello sia o possa essere Messina da Palermo, Bari da Napoli, Ancona da Bologna?

Centro di commercio. Ditemi su, quale è il centro di tutto il commercio isolano? Non è Cagliari forse?

Evidentemente il sistema della Banca trae origine da una cotale predilezione (che ora non vo' giudicare) del signor Ministro di Agricoltura e Commercio per le regioni. Ebbene, o Signori, se voi unirete Messina a Palermo, se Bari a Napoli, se Ancona a Bologna non uscirete dalle loro regioni. Ma se noi, a modo di esem-

pio, vorremo sottoporre Cagliari a Genova, io temo non ci si dica: Signori, voi sognate una regione a dispetto dell'interposto mare!

Perdoni il signor Ministro, ma quella sua designazione di sedi mi pare presentare parecchie incongruenze. Catania si sottopone a Messina, o non si pensa alle male emulazioni tra l'una e l'altra città. Voi assoggettate Foggia a Bari, quasi che non si sappia che Foggia si reputa cento volte migliore di Bari. Signori, diamo una sede a Bari dove non esiste alcun elemento bancario. Bari è sempre Bari, e non potrà mai essere che Bari (*starità generale*), vale a dire non sarà mai centro di un grande commercio in esteso territorio, perchè stanno vicini a lei due altri centri di commercio quali sono Barletta e Manfredonia.

E nondimeno date una sede a Bari, e a Cagliari la negate? Due sedi date alla Sicilia ed una sola all'isola non ne date?

Il signor Ministro sembra di averci procurato uno scherzo allorchè a pagina 17 riflette che Genova ha un raggio di commercio ben più esteso del territorio Ligure. Debolissimo scherzo. Ben lo sappiamo. Genova è il centro del commercio italiano, Genova è la capitale economica d'Italia, in quella guisa che Roma ne è la capitale naturale, Torino la capitale legale, Firenze la capitale artistica e Milano la capitale morale. Ma dunque fate una sola sede in Genova, se vi piace di essere logici.

Da quest'aula nella quale si raccoglie il fiore della nazione, io mando un saluto cordiale alla nobile città di Sassari, la quale ha supplicato ripetutamente, supplica tuttavia istantemente il Governo di voler dare una sede di Banca a Cagliari, mostrando così che le antiche gelosie di quelle sue primarie città dell'isola vanno via via scomparendo.

Sono lieto di potere a pro della mia patria valermi del nome di un peritissimo economista.

A Gerolamo Boccardo, uomo genovese, in un libro stampato pochi mesi or sono, a sola infiltatura, parve giusta, utile, opportuna la creazione di una sede di Banca in Cagliari.

Signori, io non entro nel merito della questione, io non vo ricercando quanta e quale utilità pratica rechi la distinzione tra le sedi e le succursali. Io non cerco nemmeno se debbano essere undici od otto: non voglio addentrarmi nello esaminare come debbano essere composti i Consigli delle sedi, i Consigli delle succursali: non voglio per ultimo indagare se non sarebbe più espediente, siccome io credo, di affrontare arditamente, francamente il sistema provinciale, sopprimendo questi enti inutili che sedi si appellano. A scendere in tali minuti particolari vo' aver cognizioni pratiche che io, senza vergognare, vi confesso di non possedere.

Dico soltanto, o Signori, che se il Governo crede che si debba dare vita a questo ente intermedio tra le succursali e il Consiglio superiore, non vi ha ragione per dire che non debba essere concesso pure a Cagliari.

La mia aggiunta dunque sta in che, alle parole dell'articolo 25 *ha una sede in Bari, in Bologna*, si metta in ordine alfabetico dopo Bologna in *Cagliari*.

Prego l'Ufficio Centrale di farle buono accoglimento, prego il Ministro di volerla accettare, prego il Senato di volerla votare.

Senatore **Montanari**. Dopo la lunga discussione che dura da due giorni, dopo gli elaborati ed eloquenti discorsi del signor Ministro e del Relatore, certamente io non verrò qui a farvi un lungo discorso fornito di erudizione e di eloquenza: non mi occuperò di teorica o di storia come hanno fatto gli altri: mio scopo unico si è di ridurre la discussione al punto vero della questione, ridurla al concreto e positivo, perchè io credo che oggi mai dobbiamo occuparci appunto degli articoli della legge.

Sarete certamente stati sorpresi insieme con me, udendo le dichiarazioni del signor Ministro e quelle del Relatore.

Il Ministro ci ha ieri dichiarato che le sue proposte presso a poco si accostavano a quelle dell'Ufficio Centrale, che anzi vi era una minima differenza, se pure vi era. Il Relatore ci ha detto che siamo agli antipodi: che i due sistemi sono diametralmente opposti.

Signori, veramente quando sentiamo queste parole di due uomini così autorevoli, bisogna restare sorpresi: per altro credo poter oggi con le nuove proposte alla mano, ed in breve, dimostrare che siamo più vicini ad intenderci di quello che non pare a prima giunta.

Come dunque è nata questa discrepanza di dichiarazioni tra il signor Relatore ed il Ministro?

Per me deriva da ciò, che considerando la storia precedente della Banca sarda, il Ministro ha guardato ad un lato di essa, cioè alle sedi esistenti ed al Consiglio superiore attuale; mentre il Relatore invece ha guardato alla adunanza generale dei soci ed alla nomina dei funzionari. Circa il progetto poi, il Ministro guardava alla proposta nuova che ieri ci è venuta formulando e che ora viene distribuita, ed il Relatore ha obiettato a che? al progetto primitivo. Ma dacchè, o Signori, oggi abbiamo avanti la proposta del Ministro, a me sembra che lasciata da parte la questione storica e le proposte antecedenti o teoretiche, dobbiamo fermarci alle modificazioni che ci sono presentate.

Per conseguenza, o Signori, io esaminerò ad uno ad uno i punti della questione.

Veniamo al governatore. Questo è il primo punto.

Il governatore, secondo il progetto ministeriale, è di nomina sovrana. L'Ufficio Centrale ed il Relatore hanno censurato questa proposta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non è questa l'obiezione.

Senatore **Montanari**. Perdoni, mi pare che abbia mostrato ieri gli inconvenienti che vi sono quando lo Stato abbia la nomina del governatore.

Per parte mia, o Signori, convengo che così si ac-

corda soverchia ingerenza allo Stato nell'amministrazione della Banca, perchè lo Stato così non sorveglia soltanto, ma entra direttamente ad amministrare i fondi privati della Banca.

Ma siccome importa pure che lo Stato abbia un controllo e possa censurare l'amministrazione, e siccome l'esperienza dei commissari regi e dei censori è riuscita inefficace, questo ha fatto prevalere l'idea che lo Stato nomini un governatore, il quale sia l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio superiore. Per me avrei amato meglio che la nomina del governatore venisse o dall'assemblea degli azionisti o dal Consiglio direttivo; oppure che il Consiglio direttivo avesse fatto la proposta, e che il Governo avesse accettato e approvato. Ma, io dico, stando le cose come ora sono, il fatto si è che tanto il Ministro quanto l'Ufficio Centrale hanno accettato e sono d'accordo, che la nomina del governatore sia fatta dallo Stato: anzi, o Signori, l'Ufficio Centrale vi ha fatta un'aggiunta che accresce l'ingerenza dello Stato. Il Ministero stabiliva che lo Stato nominasse il governatore, e poi ivi si fermava l'azione del Governo. Invece l'Ufficio Centrale ha aggiunto che i direttori delle sedi siano nominati dal Consiglio superiore ed occorra l'approvazione dello Stato. Di più ha aggiunto l'Ufficio Centrale che lo Stato non solo approvi la nomina del direttore, ma ancora che possa rimuoverlo.

Per conseguenza, o Signori, in questo punto, anzi che esservi discrepanza tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, vi ha accordo perfetto; anzi trovo che l'Ufficio ha accordato più di quello che il Ministro domandava. E siccome l'aggiunta non spiace al Ministro, così su questo punto non ci è disaccordo di sorta.

Passiamo ora al Consiglio superiore. Quali sono le obiezioni che ha fatto l'Ufficio Centrale alla proposta del Ministro circa il Consiglio superiore? Ha obiettato che il Consiglio difetta di ingerenza, di direzione, di efficacia, ed ha mostrato che questo è tanto maggiore in quanto che il governatore è di nomina governativa. Per cui se lo Stato dirige ed amministra la Banca, e non vi è accanto ad esso un Consiglio che possa efficacemente deliberare ed operare, il governatore nella amministrazione della Banca diventi prepotente.

Ebbene, l'Ufficio accertando questa mancanza di ingerenza, ha osservato prima che il Consiglio superiore troppo di rado si raduna; si raduna cioè solo una volta ogni 15 giorni; che i suoi membri non dimorano stabilmente alla capitale; che vi può essere sopraffazione della minoranza degli azionisti, quando il Consiglio superiore si componga di delegati delle sedi, mentre in alcune il numero di essi è molto scarso.

Queste obiezioni non erano senza ragione.

Io trovo essere importante che il Consiglio superiore si raduni sovente, non ogni 15 giorni, ma una volta alla settimana, e più forse ancora; che i delegati delle sedi dimorino stabilmente alla capitale: che deve evi-

tarsi la sopraffazione della minoranza, e far sì che tutti gli azionisti vi abbiano una parte giusta ed eguale.

Ma, o Signori, a queste obiezioni il Ministro provvede ora colle nuove proposte. Come vi provvede?

Esso acconsente a che il Consiglio si aduni non più ogni 15 giorni, ma settimanalmente, ed anche più spesso se occorre; intende che i delegati delle sedi abbiano dimora stabile nella capitale per un tempo determinato, per un anno o per 18 mesi, per esempio; e perchè il Consiglio superiore possa agire efficacemente, propone che una parte dei delegati abbiano una dimora fissa alla capitale.

Finalmente ha provveduto a che? A che la minoranza non sopraffaccia la maggioranza degli azionisti; e siccome nel progetto anteriore ogni sede doveva avere un delegato, e ciò poteva recare gli inconvenienti lamentati dell'Ufficio Centrale, così ha provveduto che i delegati non siano più uno per sede, ma siano in proporzione degli azionisti; ed in quelle sedi in cui gli azionisti siano maggiori, vi siano eletti due o più delegati.

Così anche da questa parte è soddisfatta l'idea dell'Ufficio Centrale a cui il Ministero si accosta, per cui io non veggio più neppure qui grande discrepanza.

La sola divergenza si ridurrebbe a questo:

Cosa vuole il Ministero? Il Ministero intende che il Consiglio superiore abbia una sola origine, sia omogenea la sua elezione; ed invece l'Ufficio Centrale vorrebbe che avesse due sorgenti, cioè che per una parte derivasse dagli azionisti, colla nomina fatta alle adunanze generali, e per un'altra parte venisse dalle sedi.

Ma, o Signori, quando il Ministero ha provveduto a che sia equiparato il numero delle azioni e delle delegazioni, mi pare tolto via l'inconveniente contro cui si reclamava.

D'altra parte poi debbo osservare, che se vi è pericolo a che le sedi, colle loro rappresentanze locali, potessero far sì che talora le minoranze sopraffacciano le maggioranze, vi è un altro pericolo, che lo eleggere fra i domiciliati nella capitale, come vorrebbe l'Ufficio Centrale, diventi un privilegio, ed un monopolio di pochi che hanno la fortuna di abitare al centro dello Stato; invece il Ministero colla sua nuova proposta evita l'uno e l'altro inconveniente.

Che poi importi assai che il Consiglio superiore consti dei delegati delle sedi, è evidente per varie ragioni: prima, perchè realmente importa che gli interessi, i bisogni locali, la conoscenza esatta degli uomini e delle cose siano fatti ben constare alla capitale, ed ivi non possono rappresentarlo bene che i delegati delle sedi.

E qui addurrò un esempio. Noi avevamo nelle Romagne la Banca delle quattro legazioni, ed avevamo nelle Marche e nell'Umbria la Banca Romana. Ebbene la Banca delle legazioni è scomparsa, la Romana ha cessato di esistere nelle Marche e nell'Umbria, perchè

staccata dal Governo di Roma, ove la Banca aveva sede.

La Banca nazionale è entrata in funzioni in vece di quelle; ma quali ne sono state le conseguenze?

È certo che gli affari vi sono diminuiti grandemente, e che le operazioni bancarie non riescono come prima, e così sicuramente, perchè la conoscenza degli uomini e delle cose è molto minore al centro, d'onde si governa, per cui se in Bologna, se in Ancona, se a Perugia vi esistessero delle sedi, e di là venissero delegati al centro, gli affari sarebbero maggiori, e la Banca nazionale profitterebbe assai più e con maggior sicurezza.

Questo è un fatto che già si verifica nelle Legazioni, nelle Marche e nell'Umbria.

Vengo all'altro punto, ai Consigli delle sedi. Quali sono le obiezioni che ha fatto l'Ufficio Centrale circa i Consigli delle sedi?

Ha detto in primo luogo che non sono l'espressione della società degli azionisti; in secondo luogo, che hanno troppa ingerenza sulle succursali a danno del centro; obiezioni che trovo giuste e ragionevoli. Ma il Ministro colle nuove proposte le quali modificano il progetto primitivo, oggi ci dice che i Consigli delle sedi non saranno più eletti dagli azionisti della circoscrizione soltanto, ma che vi interverranno gli azionisti tutti quanti o direttamente o facendosi rappresentare all'atto delle elezioni.

Dunque, o Signori, questo pericolo delle minoranze soverchiatrici è scomparso. Di più che cosa ha fatto il Ministro rispetto alla preponderanza delle sedi sulle succursali?

La difficoltà principale messa avanti dall'Ufficio Centrale stava in ciò, che i Consigli delle sedi distribuivano gli assegni dei fondi alle succursali, ebbene il Ministro provvede ora che i fondi alle succursali siano assegnati non più dalle sedi alle succursali ma dal Consiglio superiore; solamente pone la condizione che sia intesa la sede; rispetto ai Consigli delle succursali il progetto primo diceva che sarebbero nominati dalle sedi, oggi invece il Ministro acconsente che siano nominati dal Consiglio superiore.

Per conseguenza, o Signori, viene modificato interamente il progetto primitivo, per cui non veggio più anche in questa parte la discrepanza che esisteva fra le proposte ministeriali e quelle dell'Ufficio Centrale.

Vengo in ultimo alle succursali.

Circa le succursali che cosa obiettava l'Ufficio Centrale? Obiettava che rimanevano staccate troppo dal centro, che erano soggette interamente alle sedi; e qui pure io trovo che in parte l'Ufficio Centrale diceva il vero.

Ma oggi il Ministro modifica il suo progetto, oggi, colla proposta che abbiamo sott'occhi, dichiara che il fondo alle succursali verrà assegnato dal Consiglio superiore, che i Consigli delle succursali non saranno più nominati dai Consigli delle sedi, ma saranno invece

nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio delle sedi.

In che resta la differenza?

Io ciò soltanto che l'Ufficio Centrale domandava che il Consiglio superiore nominasse i Consigli delle succursali sopra doppia lista presentata dai Consigli di sede; invece il Ministro ora dispone che siano nominati dal Consiglio superiore, sulla proposta delle sedi, e le proposte contengano la metà più del numero da nominarsi; vale a dire, se i consiglieri sono sei invece di dodici, quelli da sottoporsi al Consiglio superiore saranno nove.

Per conseguenza, o Signori, o si riguarda al Governatore, o al Consiglio superiore, o ai Consigli delle sedi, o si riguardi alle succursali, mi pare che esaminando le nuove proposte del Ministro, le cose sieno molto facili a conciliarsi e le divergenze sieno pressochè scomparse.

Perciò io opino di lasciare affatto le discussioni astratte, teoretiche e venire al concreto degli articoli della legge in discussione. Propongo intanto o di rinviare le proposte del signor Ministro all'Ufficio Centrale, affinché le studii e le concordi col suo progetto; ovvero di cominciare ad esaminare quelle proposte novelle ad una ad una e mano mano che si applicheranno negli articoli seguenti. Facendo in tal guisa io spero che dopo ciò verremo a quella conciliazione cui accennava il signor Relatore dell'Ufficio Centrale nel terminare il suo discorso.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il signor Relatore dell'Ufficio Centrale domanda la parola. Siccome suppongo che egli voglia rispondere sul merito delle modificazioni proposte dal signor Ministro, sarà bene, anche per l'intelligenza di quanto ha detto il signor Senatore Montanari, che io dia lettura di queste modificazioni.

Senatore Farina, Relatore. Io volevo rispondere per una dichiarazione generica.

Presidente. Allora le do la parola, e dopo leggerò le modifiche proposte dal Ministero.

Senatore Farina, Relatore. Io sono lieto di vedere come il signor Senatore Montanari esprima il buon desiderio della conciliazione, e vi faccio plauso; ma nell'istesso tempo sono dolente di essermi spiegato così male, che non siano risultate abbastanza chiare le discrepanze tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale, sicchè l'onorevole preopinante abbia creduto che le proposte fatte dal signor Ministro potessero evitare gli inconvenienti che l'Ufficio ha segnalati.

L'Ufficio senza avere una cognizione così precisa come quella che in ora risulta dagli emendamenti proposti dal signor Ministro, senza avere, dico, una cognizione così precisa delle sue idee, si ebbe però in genere, dalle comunicazioni avute dal Ministro, un concetto delle medesime, e da questo poté avvedersi che non potevano le medesime paralizzarsi per nulla gli incon-

venienti che il preopinante ha creduto facilmente evitabili.

Del resto l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato, e quando egli creda di rimandare gli emendamenti più chiaramente e distintamente formulati dal signor Ministro egli si farà un dovere di nuovamente prenderli ad esame.

Presidente. Converrà che io dia lettura degli articoli ossia delle modifiche a cui alludeva nel suo discorso il signor Senatore Montanari. Se io avessi potuto credere che egli fosse stato per toccare al merito di queste proposte, sebbene la distribuzione non siasi fatta che al momento stesso in cui il signor Senatore Montanari prendeva la parola, ne avrei data immediata lettura.

Leggerò dunque lo stampato trasmesso dal signor Ministro.

Modifiche agli articoli 16, 27, 32, 58, 59 e 60 del Progetto di Statuto della Banca d'Italia annunciate dal Ministro di Agricoltura nella seduta del Senato del 10 marzo 1864, ed accettate dai rappresentanti delle due Banche.

I.

Consiglio superiore.

Si propone la redazione così:

« Art. 33. Il Consiglio superiore si compone del Governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede.

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due deputati. I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo rimpiazzerà per tutto il resto del suo mandato.

» Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni quindici giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga.

» Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti almeno dei suoi componenti oltre il Presidente, per gli affari ordinari, e di tre quinti per gli affari di maggior importanza giusta le norme fissate nell'articolo seguente.

» I Vice-Governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo. »

II.

Assemblee locali.

Debbo anzitutto rettificare la redazione, la quale deve essere nella seguente conformità.

Sopprimendo gli articoli 58, 59, 60, si propone la redazione dell'articolo 56 così :

« Nelle città dove la Banca ha una sede, si tengono annualmente, nei giorni stabiliti dal Regolamento, assemblee locali degli azionisti.

» Queste assemblee si compongono degli azionisti iscritti in qualunque sede o succursale del Regno, che posseggano almeno 15 azioni.

• Il Governatore farà l'elenco degli azionisti iscritti tre mesi prima in qualunque delle sedi e succursali, ed ognuno di questi azionisti sarà ammesso nelle assemblee locali.

» Le assemblee non sono valide senza il concorso almeno di 30 azionisti, oltre quelli che sono amministratori, censori ed impiegati della società, e quando il numero delle azioni rappresentate dai primi sia almeno di 1000.

• Se nella prima adunanza convocata, secondo le norme che stabilirà il Regolamento, non si abbia il numero legale, la seconda adunanza s'intende rinviata al ventottesimo giorno.

» La seconda adunanza sarà legale, qualunque sia il numero degli azionisti che intervengono e la somma delle azioni rappresentate.

• L'annuncio di convocazione delle assemblee locali dev'essere inserito una volta nella *Gazzetta Ufficiale*, e tre volte nel giornale destinato agli annunci giudiziari nella città ove si raduna l'assemblea. »

Viene l'articolo 16, rammenta il Senato che la discussione di questo articolo fu inviata dopo quella sull'articolo 33.

III.

Relazioni delle sedi colle succursali.

Si propone la redazione così :

« Art. 16. L'assegnazione del fondo da impiegarsi in sconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali.

• Il riparto alle succursali che sono nella circoscrizione di una stessa sede sarà fatto, intesa la sede medesima.

» Il Governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi e delle succursali, riferendone al Consiglio superiore. »

Art. 27.

Si propone la redazione dell'ultimo paragrafo così :

« I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio di ciascuna sede. Essi sono rieleggibili.

• La proposta conterrà una metà più del numero dei consiglieri da nominarsi. »

Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai

voti il rinvio formalmente chiesto dal signor Senatore Montanari.

Esso chiese che il Senato rimandi all'Ufficio Centrale le modifiche presentate dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio, affinché le esamini ed in seguito emetta il suo avviso.

L'Ufficio Centrale, come intese il Senato, ha creduto di emettere già il suo avviso, che non sarebbe disposto ad accettare la sostanza di queste modificazioni, ma però non fa difficoltà ad accettar il rinvio.

Se non si domanda la parola metto ai voti il rinvio, ed ove sia accettato, rimane naturalmente sospesa la discussione attuale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Accettando anche il rinvio si potrebbe votare oggi l'articolo 25 sul quale non credo ci sia difficoltà.

Presidente. Siccome la proposta del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fu presentata come una modificazione che desidererebbe di veder accolta dall'Ufficio Centrale (quantunque questo non sembri a ciò disposto), parmi sia meglio, ove sia accettato il rinvio dal Senato, di rimandare tutto intero il progetto all'Ufficio Centrale.

Cbi intende di ammettere il proposto rinvio voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rimane per conseguenza sospesa la discussione sopra questo progetto di legge.

Ora il Senato potrebbe approfittando del tempo che resta, discutere alcuni altri progetti di maggior urgenza che sono in pronto; pertanto darò lettura di una nota di tutti i progetti che sono pronti per la discussione.

1. Corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina (N. 28 *ter*).
2. Pensioni degli impiegati civili (N. 2 *ter*).
3. Maggiore spesa sul bilancio 1862 della marina ai capitoli 15 e 16 (N. 79).
4. Spesa straordinaria per riparazione al palazzo già ducale di Genova (N. 82).
5. Maggiore spesa per rimborsi a favore dell'azienda dei prestiti in Firenze (N. 83).
6. Maggiore spesa per la stazione della ferrovia di Genova (N. 85).
7. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche (N. 86).
8. Maggiore spesa al bilancio 1861 del Ministero della Guerra, categoria 90 e 91 (N. 90).
9. Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici (N. 91).
10. Trasporto del capitolo 172 al 171 del bilancio 1862 dei Lavori Pubblici della somma stanziata per provvista di locomotive (N. 93).
11. Spesa straordinaria per la costruzione di due piroscafi onerari (N. 94).

12. Maggiore spesa per l'unificazione dei debiti dello Stato (N. 78).

13. Spesa straordinaria per provvedere alle esigenze dell'amministrazione del debito pubblico (N. 80).

14. Spesa straordinaria per l'acquisto dell'apparecchio telegrafico del prof. Hughes (N. 89).

Tra tutti questi progetti ve ne sono due che meriterebbero la precedenza, e sarebbero primieramente quello pel corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina, progetto che, rammenterà il Senato, si trovava già all'ordine del giorno; il secondo è quello relativo alle pensioni degli impiegati civili, progetto tanto più urgente, in quanto che riguarda una classe di persone che hanno il loro avvenire in sospeso.

Questo progetto ci fece ritorno dalla Camera dei Deputati con alcune modificazioni; l'Ufficio Centrale del Senato cretè indispensabile di proporre delle nuove, in conseguenza dovendo forse lo medesimo far ritorno alla Camera dei Deputati, credo nell'interesse di questi funzionari, che meritano sicuramente ogni riguardo dal Parlamento, soprattutto quando hanno una lunga ed onorevolissima carriera, di proporre che sia posto primo in discussione e poscia verrà quello relativo al corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina.

Se non vi è osservazione in contrario si passerà immediatamente alla discussione dell'accennato progetto.

(In questo frattempo il Senatore Castelli Edoardo si porta al banco della Presidenza e parla col signor Presidente.)

Il Relatore del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili mi fa presente che gli occorrerebbe, prima di entrare in questa discussione, di avere alcune carte che tiene ancora in casa e varie petizioni che si riferiscono al medesimo, sicchè per non rimanere inoperosi, sarebbe il caso di rimandare a domani la discussione di questo progetto, ed oggi intanto potremmo occuparci di due altri progetti che parmi non debbano dar luogo a discussione, l'uno che già ebbi ad accennare, e l'altro per maggiori spese sul bilancio della marina, procedendo poi alla loro votazione per squittinio segreto, con una sola chiamata, e per la seduta di domani portare all'ordine del giorno il progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(Vedi *Atti del Senato*, N. 28^{ter} e 79)

Presidente. Comincio dal dar lettura del progetto di legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola tengo per chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli per metterli partitamente ai voti:

« Art. 1. Alle vacanze esistenti nel numero delle guardie-marina, le quali non si possono colmare coi

mezzi consentiti dalla legge 4 dicembre 1858 sullo avanzamento nell'armata di mare, sarà provveduto nel modo prescritto dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 2. È aperto un corso suppletivo alle regie scuole di marina per aspiranti al posto di guardia-marina di prima classe nello stato maggiore generale della Regia marina.

» Il corso, di cui nel precedente alinea, sarà fornito:

» a) Dagli allievi delle regie scuole di marina che al 1 del prossimo mese di novembre entrano rispettivamente nel 3.º e 4.º anno di corso;

» b) Dai giovani che risulteranno tra i primi cento idonei in un esame di concorso regolato secondo vien prescritto dagli articoli seguenti. A parità di merito saranno preferiti coloro che comprovino di aver combattuto per l'indipendenza italiana. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'esame di concorso di cui al paragrafo b dell'articolo precedente sarà aperto col primo del prossimo mese di ottobre, e vi verranno ammessi i giovani che facciano constare:

a) Di essere italiani;

b) Di essere fisicamente idonei alla vita di mare;

c) Di avere compiuto al primo novembre prossimo il sedicesimo anno di età, e di essere ancora nel diciannovesimo.

» Il limite superiore dell'età è esteso al ventiquattresimo anno non compiuto per coloro che fanno parte della gente di mare. I candidati però che si trovino nell'età tra i 19 e i 24 anni dovranno far constare di avere due anni di navigazione effettiva sulle navi dello Stato o sui bastimenti del commercio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Essi giovani dovranno inoltre subire con successo un esame sulle seguenti materie, cioè:

Aritmetica;

Algebra elementare;

Geometria elementare;

Trigonometria;

Geometria analitica;

Elementi di fisica generale e sperimentale;

Elementi di geografia;

Elementi di lingua francese;

Lingua italiana.

Il tutto a tenore dei programmi da stabilirsi con regolamento »

(Approvato.)

« Art. 5. I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi del terzo e quarto anno di corso delle regie scuole di marina.

» Si gli uni che gli altri, per la posizione e la disciplina militare, verranno considerati come guardie-marina di seconda classe, e ne vestiranno l'uniforme; percepiranno però le competenze delle guardie-marina

di prima classe imbarcate, fatta eccezione pel trattamento di tavola, che sarà per essi quello di una lira al giorno. »

(Approvato.)

« Art. 6. Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessari ad acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino. Il corso degli studi sarà compito a bordo di una nave dello Stato, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento, e durerà 12 mesi. »

(Approvato.)

« Art. 7. La nave di cui all'articolo precedente sarà considerata per gli effetti della legge 20 giugno 1851, siccome armata in tempo di pace.

» Il tempo passato a bordo della nave anzidetta dai giovani iscritti al corso suppletivo, qualunque sia la loro provenienza, non sarà considerato come tempo di navigazione utile per la promozione a sottotenente di vascello

» Per quelli già appartenenti alla marineria militare dello Stato sarà considerato però come continuazione del servizio militare. »

(Approvato.)

« Art. 8. Durante il periodo del corso suppletivo, pei giovani che vi sono iscritti, restano sospesi gli effetti delle leggi sulla leva di terra e di mare. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le nomine a guardia-marina di prima classe avranno luogo appena compito l'anno di corso suppletivo.

» I nominati al suddetto grado saranno ripartiti in tre classificazioni; si comprenderanno nella prima gli allievi di quarto anno di corso delle regie scuole di marina, nella seconda gli allievi di terzo anno delle suddette scuole, nella terza tutti i giovani menzionati alla lettera b dell'articolo 2.

» L'anzianità, salva la precedenza determinata dall'ordine di classificazione, sarà regolata tra i compresi in una medesima classificazione per ordine di merito desunto dal risultato degli esami.

» Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo, giusta il programma da determinarsi con regolamento.

» Ne saranno esclusi:

» a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta, a norma del prescritto degli articoli 24 e 34, paragrafo 4 del decreto di riordinamento delle regie scuole di marina in data 21 febbraio 1861;

» b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

» c) Quelli che avranno date non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare. »

(Approvato.)

« Art. 10. I giovani esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente agli alinea b e c saranno per altri sei mesi esercitati nelle nautiche discipline e nella vita di bordo.

» Ultimati i sei mesi, avrà luogo un nuovo esame teorico-pratico definitivo per approvazione di guardia marina di prima classe.

» Non avranno promozioni quelli che si troveranno nei casi menzionati alle lettere a, b, c dell'articolo precedente.

» Gli esclusi dalla nomina di guardia marina di prima classe non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:

» a) Alle scuole di marina i giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 22 dell'ordinamento 21 febbraio 1861;

» b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento i giovani provenienti dalla marineria militare;

» c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente paragrafo a. »

(Approvato.)

« Art. 11. Per eccezione al prescritto dall'articolo precedente, i giovani esclusi pel motivo indicato al paragrafo b dell'articolo 9, qualunque sia la loro provenienza, potranno essere ammessi ad un nuovo corso suppletivo, qualora venisse ordinata con altra legge successiva, e riunissero le condizioni da questa stabilite. »

(Approvato.)

« Art. 12. Le spese relative al corso suppletivo degli aspiranti guardia marina di prima classe saranno stabilite nel bilancio passivo della marina per gli anni 1863 e 1864 in un capitolo apposito intitolato: *Corso straordinario suppletivo alle regie scuole di marina.*

» È aperto all'uso al Ministero della marina un credito di lire 318,000 delle quali, lire 53,000 nel bilancio del 1863, e lire 265,000 in quello del 1864. »

(Approvato.)

Passeremo immediatamente alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del 1862 della marina, di cui darò lettura dell'

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 700,000 al bilancio 1862 del Ministero della Marina, con applicazione al capitolo 15, *Corpo reale equipaggi*, per lire 400,000, ed al capitolo 16, *Macchinisti, fuochisti e maestranza*, per lire 300,000. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola rileggerò l'articolo per la discussione particolare. (V. sopra.)

Trattandosi di articolo unico e nessuno chiedendo la parola non è il caso di provocare il voto per alzata e

seduta, e si passerà immediatamente al voto per scrutinio segreto.

All'ordine del giorno per la seduta di domani vi sarà il progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili; e dove ci sia tempo si porterebbero anche, ove il Senato lo approvi, all'ordine del giorno i seguenti due progetti di legge:

Autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862 delle finanze per riparazioni al palazzo già ducale di Genova.

Maggiore spesa sul bilancio 1863 delle finanze per rimborsi a favore dell'Asianda dei Presti in Firenze.

Se non vi sono osservazioni in contrario l'ordine del giorno per domani alle 2 in adunanza pubblica rimane stabilito nella conformità che ho testè accennato.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo a maggiori spese sul bilancio 1862 della marina ai capitoli 15 e 16.

Votanti 90

Favorevoli 78

Contrari 12

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge pel corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina.

Votanti 90

Favorevoli 85

Contrari 5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).

XCIH.

TORNATA DEL 12 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Discussione del progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili — Approvazione degli articoli dall'1 al 6 — Spiegazioni del Commissario Regio, e approvazione dell'articolo 7 — Lettura di una petizione e dichiarazioni del Senatore Castelli E. (Relatore) — Parole del Senatore Lauzi a sostegno della petizione — Osservazioni del Senatore Di Revel sulle modificazioni proposte a parecchi articoli della legge — Avvertenza del Ministro degli Affari Esteri e del Senatore Di Pollone sull'aggiunta dell'Ufficio Centrale all'articolo 8 — Risposta del Relatore — Sospensione della votazione sulla detta aggiunta — Approvazione degli articoli dall'8 al 10 — Dichiarazione del Relatore sull'emendamento all'articolo 11 — Obiezioni del Regio Commissario — Reiezione dell'emendamento ed approvazione degli articoli 11 al 15 — Appunti del Regio Commissario sull'emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 16 — Osservazioni del Relatore — Parole del conte Di Revel — Reiezione dell'emendamento e approvazione degli articoli dal 16 al 20 — Censo di una petizione su questo articolo — Approvazione dell'articolo 21 — Avvertenza del Senatore Di Pollone sull'articolo 22 — Risposta del Regio Commissario — Approvazione degli articoli 22 e 23 — Ritiro dell'aggiunta a questo articolo — Approvazione degli articoli dal 24 al 34 — Proposta del Senatore Arrivabene — Parole del Relatore sull'articolo 35 — Chiarimenti del Regio Commissario — Ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale a questo articolo e sua approvazione — Dichiarazione del Relatore sull'emendamento all'articolo 36 — Risposta del Regio Commissario — Reiezione dell'emendamento — Approvazione degli articoli 36, 37 e 38 — Censo di una petizione — Approvazione dell'articolo — Ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 39 non che di quello all'articolo 8 rimasto in sospeso — Osservazioni dei Senatori Lauzi e di Revel — Approvazione dell'articolo — Censo di una petizione sull'articolo 40 — Approvazione degli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 — Censo di una petizione sull'articolo 45 — Approvazione di esso e dell'intero progetto a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, degli Affari Esteri, dell'Istruzione Pubblica, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PENSIONE AGLI IMPIEGATI CIVILI.

(V. Atti del Senato, N. 2^{ter})

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per le pensioni agli impiegati civili.

Il Commendatore Magliano è stato nominato Regio Commissario per sostenere la discussione di questo progetto di legge.

Rammento al Senato che, quando venne per la prima volta in discussione questo progetto di legge, già si è data lettura del Reale Decreto che nominava il prelodato signor Commendatore Magliano a Regio Commissario.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda altrimenti la parola sulla discussione generale, passerò immediatamente a dar lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione :

» a) Gli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

» b) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

» c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi. »

(Approvato.)

« Art. 2. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 22:

» a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

» b) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto reale se l'impiegato fu nominato per Decreto reale, con Decreto ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera o delle rispettive Presidenze per gli impiegati addetti al Parlamento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

» Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto reale dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che nominati dal Governo sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

» Gli impiegati, gli uscieri ed i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo e i conservatori della ipoteche, sebbene retribuiti solamente con uggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Commissario Regio. Io dichiaro che in proposito di questo articolo, il divisamento del Ministero è perfettamente uniforme a quello espresso dall'Ufficio Centrale.

Gli uscieri ed i commessi del Parlamento non essendo sottoposti alla legge sulla ritenuta per le pensioni, non erano compresi nella disposizione generale della prima parte dell'art. 6. Era perciò necessario che di essi si facesse menzione esplicita nella seconda parte di questo articolo medesimo. Eguale necessità non esisteva per gli uscieri e commessi dei Ministeri e delle altre amministrazioni dello Stato, siccome quelli i quali ricevendo uno stipendio fisso, ed essendo sottoposti alla legge sulla ritenuta per le pensioni, sono evidentemente compresi nella predetta disposizione generale della prima parte dell'articolo. Egli è perciò che nella seconda parte dell'articolo si parla solamente degli uscieri e commessi del Parlamento e non degli uscieri e commessi delle altre amministrazioni dello Stato.

È evidente che il non avere parlato di questi ultimi non può mai menare alla conseguenza che non abbiano diritto a pensione, poichè è incubitato che essi sono veramente impiegati civili dello Stato, giusta la prima parte dell'articolo.

Presidente. L'Ufficio Centrale si tiene per soddisfatto?

Senatore Castelli E., Relatore. Perfettamente.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

« Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altro equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 8. Il tempo del servizio prestato dai professori nelle Università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente aggiunta:

« Quanto agli agenti consolari di prima categoria continuerà ad osservarsi il prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge sui consolati all'estero del 15 gennaio 1858. »

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castell E., Relatore. Relativamente alla prima parte delle disposizioni di quest'articolo, è stata presentata una petizione sottoscritta da undici professori dell'Università di Pavia.

Credo mio dovere darne lettura al Senato acciò ne faccia il conto che possa meritare.

Pavia, 22 gennaio 1864.

« Signori Senatori,

« L'articolo 8 del progetto di legge sulle pensioni dà luogo ad un grave inconveniente, anzi ad una ingiustizia.

» Si supponga che due professori abbiano incominciata la loro carriera l'uno a 34, l'altro a 35 anni, e che cessino amendue dal servizio all'età d'anni 65: il primo non potrà far valere nella liquidazione della sua pensione che i 31 anni, durante i quali ha prestato effettivamente servizio; non così l'altro il quale farebbe valere in vece un periodo di ben 36 anni.

» Ma vi ha di più, perchè se la malferma salute costringerà quei due professori a ritirarsi all'età di 58 anni, il primo non potrà contare che 24 anni di servizio, e non avrà diritto a nessuna pensione, il secondo, che ha servito un anno meno, ne conterà 28, e godrà della pensione. E se essi professori morissero alla detta età, chi ha servito meno, lascerà diritto di pensione alla famiglia, non così quello che ha servito di più.

» Lasciano i sottoscritti pensare al Senato se questa non sia veramente una ingiustizia più che un inconveniente.

» Per ciò i sottoscritti crederebbero di mancare al loro dovere come cittadini se ristessero dal porgere istanza a voi, illustri Senatori, perchè sia rimosso il lamentato difetto, aggiungendo all'articolo 8 suddetto poche parole per le quali si esprima che:

« Se la loro nomina sarà avvenuta prima dell'età di 35 anni, il tempo del loro servizio sarà pure aumentato di un quinto, quando essi vogliano computare il tempo del servizio utile per la pensione cominciando dal trentacinquesimo anno di età e non prima. »

» La cosa assai evidente per se stessa rende, a parere dei sottoscritti, inutile ogni maggior sviluppo e corredo di ragioni, e li tiene fiduciosi di vederla benignamente accolta. »

(Seguono le firme.)

A riguardo di questa petizione l'Ufficio Centrale si limita a fare presente al Senato, che nell'esaminare il progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, è stato suo proposito di non chiamare l'attenzione del Senato se non su quegli articoli i quali avevano subito una modificazione nell'altro ramo del Parlamento, e non entrare in ulteriore esame sovra quelli per i quali la votazione era stata uniforme tanto in un ramo quanto nell'altro del Parlamento. Quindi, siccome

la disposizione della quale si lagnano i professori sottoscritti alla petizione di cui ho dato lettura è stata votata in ambi i rami del Parlamento, per conseguenza l'Ufficio, senza entrare ad esaminare quanto di ragione vi sia nel richiamo che è fatto da questi professori, si rimette a questo riguardo semplicemente al senno del Senato.

Senatore Lauzi. Io avrei desiderato che l'opinione dell'Ufficio Centrale fosse stata manifestata sul merito di questa petizione, comunque poi credesse di fare una proposta che vi avesse relazione o stimasse astenersene.

« Sicuramente dal silenzio, e dal motivo, dirò, d'ordine per il quale l'Ufficio si astiene dal prendere in considerazione la domanda degli undici professori dell'Università di Pavia, ho da credere che se l'Ufficio fosse entrato nel merito, avrebbe probabilmente trovato degna di attenzione la domanda stessa.

In cosa consiste questa domanda?

Quei professori propongono, che si aggiunga a questo articolo di legge una disposizione per la quale il professore, che è stato nominato per primo impiego anche prima dei 35 anni della sua età, possa prevalersi del vantaggio di questa disposizione sempre che acconsenta di non calcolare il tempo di servizio utile che dal 35° anno di sua età, il che vuol dire, di rinunciare agli anni di servizio trascorsi prima dei 35 anni di età.

Io non farò notare che due cose.

La prima è, che veramente alta agli occhi lo sconcio della grande diversità che passa fra colui, che per avventura è nominato professore ai 35 anni appena compiuti, e colui che fosse nominato a 34 anni e mesi, poichè vi sarebbe una differenza di 4 o 5 anni nel loro servizio, come ha dimostrato la petizione, per ottenere gli stessi vantaggi.

Così a 56 anni quello nominato a 35 della sua età avrebbe già diritto alla pensione, e lascierebbe in caso di morte questo diritto alla sua famiglia, mentre quello nominato a 34 anni bisognerebbe che oltrepassasse i 59 anni della sua età per avere eguale diritto. L'altra osservazione è che i casi di applicazione saranno pochissimi. A prima vista si potrebbe credere che stiamo per fare un vantaggio a quei giovani che per avventura fossero nominati professori a 25 a 27 a 28 anni della loro età. Ma ciò non è. Quando uno fosse nominato a 30 anni o prima, non avrebbe più alcun vantaggio a prevalersi delle disposizioni di cui i professori invocano l'aggiunta.

Evidentemente non saranno che quelli nominati dal 31° al 35° anno di età, che godano veramente dei vantaggi dell'emendamento, per raggiungere l'epoca in cui si verifica il diritto a pensione. Dunque l'applicazione della proposta si verificherebbe pochissime volte, si applicherebbe solo in quei casi in cui la differenza è troppo saliente.

Per questi motivi, se l'Ufficio Centrale volesse prestarmi benevola attenzione, io desidererei che l'Ufficio

stesso sorpassando quei motivi di mero ordine per i quali si è astenuto da una proposta, volesse almeno dire se credesse in merito la proposta accettabile, per questa ragione, che non si applicherebbe che a pochissimi casi, nei quali lo sconcio salta evidentemente agli occhi di ciascuno. E quando io fossi suffragato dall'opinione e dalle osservazioni in merito dell'Ufficio Centrale, forse mi farei ardito di formulare io stesso un emendamento nel senso proposto dai signori professori.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Prima che il Senato proceda oltre nella discussione di questa legge, parmi sia da vedere se debba la medesima subire altre modificazioni.

Io prego il Senato di considerare questa questione sotto un punto di vista che mi pare degno della sua attenzione.

Questa legge viene per la terza volta al Senato, essa subì modificazioni alla Camera dei Deputati, l'Ufficio Centrale ne propone altre, e il Senato ha udito testè che uno dei nostri Colleghi ha in mente di proporle ancora.

Se il Senato fa una o più modificazioni, non ci è più ragione per rifiutarne parecchie, e non sappiamo se le modificazioni proposte siano di semplice forma o di sostanza, comunque, la legge dovrebbe ritornare alla Camera dei Deputati. E in questo caso non sappiamo ancora, se ritornando colà, altre modificazioni non siano per farsi, o se verranno accettate quelle fatte in Senato. Intanto saranno trascorsi anni dacchè si pensa a fare una legge sulle pensioni, e sarà trascorso assai più di un anno dacchè questa legge è stata presentata al Parlamento. Intanto vi sono molti impiegati in disponibilità i quali si affretteranno di domandare il collocamento a riposo quando sapranno qual trattamento loro si è fatto.

Ond'io credo che se mai l'assioma, che il meglio è nemico del bene, può avere una pratica applicazione, egli è certamente nella legge che stiamo discutendo.

Certamente vi possono essere, e vi saranno ancora meude in questa legge, ma se noi vogliamo ora toglierle, teniamo in sospeso la non lieta condizione degli impiegati, ed intanto continuiamo a far pesare sul Bilancio dello Stato, che certo non ne ha bisogno, un onere dal quale sarebbe in parte sollevato, qualora la legge fosse approvata tal quale ci tornò dalla Camera dei Deputati.

Io non intendo pregiudicare il diritto che ha ciascun Senatore di fare osservazioni ed emendamenti, ciò di che prego il Senato, si è di badare alle conseguenze d'un solo emendamento che fosse recato alla legge.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Revel non toccano per nulla il merito della mia questione ed hanno una portata molto più vasta. Sicuramente io non avrei nemmeno fatta la riserva di

proporre un emendamento dal quale potesse dipendere il rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento, se non avessi trovato nello stesso progetto dell'Ufficio Centrale alcune modificazioni, le quali non posso credere siano per essere tutte respinte dal Senato, e per le quali conseguentemente dovrebbe avere ugualmente luogo il rinvio della legge.

Ad ogni modo, per mostrare anche all'onorevole conte Di Revel, il cui voto è sempre per me rispettabile, che questa dichiarazione che faccio è vera, e siccome si tratterebbe di un'aggiunta, così mi riservo di riprendere quest'argomento anche ulteriormente e prima che sia finita la discussione della legge, stando intanto ad osservare se il Senato approverà o respingerà tutti, o parte degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, perchè quand'anche uno solo ne fosse adottato, non resterebbe più applicabile al mio emendamento l'osservazione fatta dall'onorevole conte Di Revel.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, comincerò dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo, poi seguirà l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, che come tale può anche essere messa ai voti dopo approvata la prima parte dell'articolo.

Leggo la prima parte dell'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Esteri. Pregherei il Senato di voler rimandare ogni deliberazione intorno all'alineea proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 8, dopo la discussione ed il voto degli altri articoli, e pregherei l'Ufficio Centrale di volervi accontentare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io ho domandato la parola per pregare l'Ufficio Centrale a voler ritirare questa disposizione, la quale nulla cambia al suo intendimento, che è di conservare agli agenti consolari il disposto dell'ultimo capoverso della legge del 15 agosto (e non 15 gennaio) 1858; mentre se questa legge ha da rimanere in vigore, come io credo, quando non vi sia un'esplicita disposizione che venga ad abrogarla, il richiamo che se ne fa qui è perfettamente inutile.

Difatti, leggendo l'art. 43 dove si dichiarano abrogate le leggi ed i provvedimenti in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, non vedo che questa disposizione possa comprendere anche quella speciale della legge del 15 agosto 1858. Io credo che questa disposizione debba rimanere in vigore, ancora che non richiamata nuovamente in questa legge, perciò torerebbe, come dissi, inutile l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, la quale io poi respingerei per varii motivi,

ma segnatamente per quello accennato dall'onorevole conte Di Revel.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale prende che non ha nessuna difficoltà che la discussione di questo alinea, da lui proposto in aggiunta all'articolo 8, sia differita sino dopo la discussione degli altri articoli.

Intanto però si fa carico di rispondere fin d'ora alle osservazioni del signor conte Di Pollone, perchè qualora venisse accettata la sua proposta, non tratterebbesi più di semplice sospensione della discussione di quest'aggiunta, ma addirittura della sua soppressione, ed a questo proposito io dirò che l'Ufficio Centrale non crede che la cosa si passerebbe così facilmente nel senso supposto dallo stesso signor conte Di Pollone.

È ben vero che l'articolo 43 di questa legge dice: « sono abrogate le leggi ed i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo; » ma non credo che ci voglia molto per persuadersi che, sebbene la legge del 15 agosto 1858 non sia una legge fatta nell'intento di regolare il diritto alle pensioni di riposo dei Consoli, ma sia fatta per ordinare il servizio dei Consolati, tuttavia, se in questa legge vi ha una disposizione, che in modo esplicito provvede circa ai diritti alla pensione, per necessità si intenderebbe in questa parte abrogata dall'articolo 43 della legge in discussione.

Almeno io credo che sarebbe così, e suppongo che la maggioranza de' miei Colleghi la pensino come me.

L'articolo 43 contempla « le leggi intorno alle pensioni » in genere non solo ma « le leggi che regolano esclusivamente le pensioni. »

Ora che cosa si è detto nell'articolo 4 della legge 15 agosto 1858 col primo alinea? Si è detto che « quanto agli agenti consolari di prima categoria, il servizio per gli effetti della pensione sarà calcolato coll'aumento del quinto per tutto quel tempo che avranno passato nell'Impero ottomano o negli Stati fuori d'Europa. »

Dunque ha attribuito loro un diritto che ha attinenza col diritto della pensione, e quindi se l'art. 43 abroga tutte le leggi che hanno attinenza alle pensioni, abroga anche in questa parte tassativamente la legge del 15 agosto 1858, e non mi potrei per conseguenza, nell'interesse della legge accontentare dell'interpretazione piuttosto larga che darebbe all'art. 43 il signor conte Di Pollone, e porto ferma opinione che se non si accetta dal Senato quest'aggiunta quando essa verrà in discussione, tutti i Consoli non potranno più invocare, lo dico fin d'ora schiettamente, l'alinea dell'art. 4 della citata legge 15 agosto 1858.

Per ora a nome dell'Ufficio Centrale mi limito ad aderire alla proposta del signor Ministro degli Esteri, perchè si sospenda la discussione di quest'aggiunta e

si passi senz'altro alla discussione dell'articolo successivo.

Presidente. Se non si domanda la parola contro la proposta di sospensione della discussione dell'aggiunta fatta all'articolo 8 dall'Ufficio Centrale e chiesta dal signor Ministro degli Esteri, si passa all'articolo 9 di cui do lettura.

« Art. 9. Il servizio prestato dai macchinisti, scalatori, guarda *tenders* delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

» Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna per i militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agli impiegati civili che avranno prestato servizio presso l'armata di terra come di mare. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati.

» Nei casi di disponibilità, il tempo è valutato per intero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà. »

L'Ufficio Centrale contrappone a quest'articolo la seguente redazione :

« Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati.

» Nei casi di disponibilità ed in quelli di aspettativa per motivi di salute il tempo è valutato per intero. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Prima di dare giustificazione al Senato dei motivi che hanno indotto l'Ufficio Centrale a proporre questo emendamento, debbo dichiarare in risposta alle osservazioni fatte dal Senatore Di Revel, che l'Ufficio Centrale appunto preoccupandosi dell'urgenza e della necessità che questa legge sia adottata perchè regoli uniformemente il diritto alla pensione di tutti gli impiegati, e riflettendo anche al triplicato passaggio che ha già fatto nei due rami del Parlamento, si è fatto un dovere di restringere il suo esame, come ho già accennato in principio, a quei soli articoli che, emendati dalla Camera, parevano a lui contenere qualche cosa che fosse meno giusta e meno opportuna; ed in ciò ha creduto di compiere un dovere strettissimo che gli era stato affidato dal Senato nel commettergli di esaminare questo progetto di legge. Nè poteva trattenersi da questo esame e dalle conseguenti proposte che ha fatto, la sola considerazione che vi potesse essere, per una parte, un maggiore ritardo a

che la legge fosse posta in esecuzione, e dall'altra, un rischio che nell'altro ramo del Parlamento non si accettassero gli emendamenti che esso veniva proponendo, qualora il Senato li adottasse.

La Camera dei Deputati nell'esaminare questo progetto di legge, vi ha apportato evidentemente delle migliorie; questo appare da parecchi degli emendamenti stati adottati e sui quali l'Ufficio Centrale non ebbe che ad associarsi ai voti dell'altro ramo del Parlamento.

Ma nell'esame di un progetto di legge che è abbastanza lungo e complicato, è parso all'Ufficio che mentre la Camera per un verso aveva migliorato la legge, per l'altro fossero sfuggite alle sue osservazioni alcune disposizioni che presentate nuovamente e più minutamente alla Camera stessa non dovrebbero trovare e non troverebbero; a senso dell'Ufficio Centrale, difficoltà ad essere accolte.

Dico questo specialmente per alcuni degli emendamenti sui quali darò più ampie spiegazioni, quando vengano in discussione.

Alcuni di questi emendamenti che furono adottati nell'altro ramo del Parlamento e che l'Ufficio Centrale non crede debbono egualmente adottarsi dal Senato, vennero accettati sovra equivoci di fatto. Ora è evidente che chiarito l'equivoco la Camera dei Deputati sarà lieta anzi di concorrere nel voto del Senato il quale abbia tolto l'equivoco; quindi, ripeto, non ha potuto fare tanta impressione sull'animo dell'Ufficio il timore che un nuovo esame potesse far fallire in certo modo la legge, ed è per questo che senza esitazione ha proposto i vari emendamenti che sono ora sottoposti al giudizio del Senato.

Ora dovrei entrare senz'altro a giustificare l'emendamento che si propone nell'alinea dell'art. 11, ma non avendo ancora il signor Commissario Regio dichiarato la sua intenzione a questo riguardo mi riserverò a parlare a questo proposito dopo che egli abbia espresso il voto del Ministero.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Esporrò brevemente al Senato i motivi per i quali la Camera dei Deputati crede di stabilire che nel caso di aspettativa per motivi di salute il tempo debba essere computato per metà nella liquidazione della pensione.

Intendeva evidentemente la Camera dei Deputati porre in armonia le disposizioni di questo articolo con quelle che sono già stabilite nella legge dell'11 ottobre 1863 sulla disponibilità, le aspettative, e i congedi degli impiegati civili.

In quella legge è prescritto, che l'impiegato il quale è collocato in aspettativa per motivi di salute non ha diritto all'intero stipendio, ma ad una quota solamente dello stipendio che non può esser minore di un terzo, nè maggiore della metà.

Sembrava quindi logico e coerente a quella disposizione il dire che anche nel caso di liquidazione della pen-

sione il tempo passato in aspettativa per motivi di salute si avesse a computare, non per intero, ma sibbene per una metà.

La ritenuta che si paga dagli impiegati sullo stipendio non è veramente un esatto corrispettivo della pensione, ma è pure uno degli elementi che debbono concorrere, perchè l'impiegato possa aver diritto a pensione.

Ora poichè l'impiegato, durante il tempo nel quale è in aspettativa per motivi di salute soggiace a ritenzione solo sulla metà dello stipendio e non sullo stipendio intero, non si può parimente computare per intero il tempo passato in stato di aspettativa.

A ciò credo che possa aggiungersi una considerazione anche più generale.

È utile, o Signori, il trovar modo perchè i casi di collocamento in aspettativa per motivi di salute non abbiano ad essere molto frequenti, imperocchè è assai facile nella pratica scambiare l'aspettativa per motivi di famiglia coll'aspettativa per motivi di salute; ed è provvido, e prudente consiglio il porre nella legge dei freni che possano valere ad impedire una soverchia larghezza in tali provvedimenti.

Prevedo però una obiezione per parte dell'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale potrà dire che secondo la stessa legge sulle disponibilità, l'impiegato in disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione di ruolo organico non ha diritto che ad una metà dello stipendio. Eppure l'articolo 11 del progetto di legge in discussione dichiara che il tempo passato in stato di disponibilità o per soppressione di ufficio o per riduzione di ruolo organico è computato per intero.

Ma io credo che vi sia una grande differenza tra il caso della disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di ruolo, e il caso della aspettativa per motivi di salute. La disponibilità è un fatto che non solo non deriva da volontà alcuna dell'impiegato, ma deriva anzi da volontà del Governo. L'aspettativa per motivi di salute è una condizione di cose che se non deriva dalla volontà dell'impiegato, non deriva neanche dal fatto o dalla volontà del Governo.

Oltre a ciò è noto che nella condizione presente delle cose vi è un grandissimo numero d'impiegati in disponibilità, i quali per virtù delle disposizioni transitorie della legge dell'11 ottobre 1863, hanno diritto di continuare per un determinato tempo nel godimento dell'intero stipendio.

E finalmente l'impiegato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruolo organico può esser destinato in servizio temporaneo presso un ufficio qualunque dello Stato, anzi ha il dovere di prestar servizio temporaneo, dove gli sia ordinato. In questo caso riceve a titolo d'indennità l'altra metà dello stipendio, e così viene ad averla la percezione degli interi emolumenti di cui godeva nello stato di attività di servizio. E noti il Senato che anche su questa metà, che l'impiegato riceve a titolo d'indennità, egli è obbligato alla ritenuta come corrispettivo per la pensione.

Vi ha dunque differenze molto notevoli tra il caso di disponibilità per soppressione di impiego o per riduzione di ruolo organico e il caso di aspettativa per motivi di salute, ed è perfettamente logico che la legge distingua questi due casi anche per gli effetti della pensione.

Esposti così i motivi principali per i quali, a prescindere anche da quelli più generali di ordine finanziario, la Camera dei Deputati ha creduto di introdurre in questo articolo una disposizione differente da quella che era nel primitivo progetto, io prego il Senato a non approvare l'emendamento che è stato proposto dall'Ufficio Centrale. Ed aggiungerò anche, che quando il primitivo progetto fu compilato, e quando ebbe la prima volta l'approvazione del Senato non era ancora pubblicata nè esecutiva la legge dell'11 ottobre 1863, che ho citato dinanzi.

Confido che il Senato non vorrà, approvando l'emendamento proposto dall'Ufficio, provocare una nuova discussione su questo proposito innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Quando l'Ufficio Centrale si è fatto ad esaminare la nuova disposizione stata sostituita dalla Camera dei Deputati a quella stata adottata dal Senato, si è fatto carico di esaminare i motivi che avevano persuaso nell'altro ramo del Parlamento il proponente dello emendamento.

Principale se non esclusivo motivo della proposta fatta in quel ramo del Parlamento era un equivoco (ho già detto che alcuni emendamenti furono adottati in conseguenza di un equivoco, e questo era un equivoco), il proponente l'emendamento diceva alla Camera: « come volete, come vi pare giusto che si gravi lo Stato di un calcolo di servizio intero a favore dell'impiegato che è messo in aspettativa per motivi di salute, quando lo Stato ha già il carico gravissimo di surrogarlo e di pagare un altro stipendio? »

Questa considerazione sicuramente doveva fare una impressione e la fece, ma era, come dissi, un equivoco.

Chi proponeva questo emendamento, aveva dimenticato la legge, della quale ha fatto cenno l'onorevole Commissario regio, voglio dire la legge sulle aspettative e le disponibilità.

Secondo quella legge è stabilito, che nei casi di collocamento in aspettativa per motivi di salute, il quale può durare due anni, non si surroga l'impiegato collocato in aspettativa. Dunque lo Stato, lungi dal subire un aumento di spesa, fa un risparmio in quanto che quella stessa legge ammette il collocamento in aspettativa per motivi di salute, ma in questo caso ridurre a metà lo stipendio dell'impiegato, e non surrogandolo, risparmia la metà dello stipendio; dunque il motivo che determinava questo emendamento, mancava completamente.

Il Commissario regio ha benissimo soggiunto un'altra considerazione, che secondo lui fu la principale che mosse la Camera a limitare alla metà il tempo calcolabile all'impiegato posto in aspettativa, ed ha detto: la Camera ha pensato che la legge del 1863 sulle disponibilità ed aspettative limita già alla metà lo stipendio dell'impiegato, che è posto in questa condizione eccezionale, dunque per mettere in armonia le due leggi, era razionale che, a fronte di quella che limita alla metà lo stipendio, si stabilisse in questa, che anche il tempo si riducesse alla metà.

Ma in verità io non so come possa correre questo ragionamento; anzi dico che deve venirsi ad una conclusione diametralmente contraria. Se l'impiegato il quale ha la disgrazia di cadere ammalato, subisce già per conseguenza di una legge, che non dico che sia ingiusta, la diminuzione dello stipendio, non c'è ragione per cui debbasi fargli subire una seconda perdita col ridurgli della metà il tempo del servizio calcolabile per ottenere la pensione. È già molto che la disgrazia che soffre per malattia gli faccia perdere per tutto quel tempo in cui avrebbe bisogno di maggiori mezzi per curarsi, la metà dello stipendio ma ancora fargli perdere la metà del tempo utile per la pensione di riposo, non è mettere in armonia due leggi, è aggravare senza necessità la condizione di un disgraziato.

Epperò io non credo affatto sufficienti le ragioni che si sono opposte dal signor Commissario regio all'accettazione dell'emendamento che propone l'Ufficio Centrale, il quale d'altronde aveva quasi un debito, quando non si producevano ragioni gravissime per dimostrare che il voto del Senato era stato inopportuno, di mantenere il voto stesso. Ora queste ragioni di inopportunità non sono state nè addotte nè tanto meno provate. Che si faccia una distinzione fra un impiegato che si fa mettere in aspettativa per sue convenienze, sta benissimo, quello non merita favore speciale, ma il disgraziato che è infermo, non si sa il perchè debba essere pregiudicato doppiamente, e perchè vi debba essere una così sensibile differenza fra lui e quello che è messo in disponibilità.

Ma, si dice: quello che è messo in disponibilità cessa dal servire non per volontà propria ma per volontà del Governo. E quello che cessa di servire per infermità, non cessa sicuramente per volontà propria, ma cessa per una sventura, per forza maggiore. Sono due forze maggiori che lo costringono: una prende il punto di partenza dalla volontà del Governo, l'altra dalla sciagura; ma questo non cambia lo stato delle cose rispetto all'impiegato, poichè l'impiegato nonostante tutta la sua buona volontà è posto nella condizione di non poter continuare a servire. E perchè dunque una diversità di trattamento? Tutte queste ragioni furono dette in occasione della prima discussione della legge, ma mentre molti altri favori che si chiedevano a pro di varie classi di impiegati furono respinti dal Senato, sempre per la considerazione di non aggravare sover-

chiamente l'erario dello Stato, fu però trovato che era perfettamente giusto che a questi sciagurati fosse provveduto in un modo speciale, fosse provveduto in modo che mentre questi impiegati dovevano subire una perdita di stipendio, almeno il tempo che passavano curando la loro salute fosse integralmente calcolato per gli effetti della pensione.

In conseguenza di queste varie osservazioni che sottopongo al senno del Senato, io, a nome dell'Ufficio Centrale, non posso che persistere nelle conclusioni prese perchè questo emendamento venga approvato.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggerò la prima parte dell'articolo sul quale non cade discussione.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa prima parte dell'art. 11, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti per primo l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'alinea di quest'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Ora leggo l'alinea dell'articolo 11 del progetto ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di un anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato. »

(Approvato.)

« Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qualità di impiegato, fino al giorno in cui viene riassunto, non è calcolato. »

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto. »

(Approvato.)

TITOLO III.

Delle pensioni degli impiegati.

« Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo. »

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni. »

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di lire 3,000, e di due terzi per la somma eccedente. »

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio; assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

(Approvato.)

« Art. 15. Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

(Approvato.)

« Art. 16. Quando la media degli stipendii non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale, che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media. »

« In questo ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni. »

L'Ufficio Centrale contrappone la seguente redazione:

« Art. 16. La media sarà accresciuta di un quinto quando l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio un aumento di stipendio che importi l'accrescimento di un quinto sulla media. »

« Non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni allorchè si fa luogo all'aggiunta del quinto sulla media degli stipendi. »

Commissario Regio. Io sono dolente di non potere accettare l'art. 16 che l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire a quello già votato dalla Camera dei Deputati. Mi permetterà il Senato innanzi tutto di fargli osservare che, dove approvasse l'articolo ora riprodotto dall'Ufficio Centrale, ne seguirebbero effettivamente degli sconci su di una scala molto vasta.

Si supponga un impiegato a 4,000 lire di stipendio, il quale per 12 anni non abbia avuto nessun aumento che equivalga al quinto della media. Questo impiegato se avrà compiti 40 anni di servizio, avrà diritto a conseguire la pensione liquidata sopra la media di 4,000 lire, aumentata del quinto, cioè sopra una media di 4,800 lire. Quindi la pensione, a cui egli avrà diritto, sarà raggiunta ai $4\frac{1}{5}$, cioè a lire 3,840.

Ma si supponga accanto a questo impiegato un altro anche a 4,000 lire di stipendio, che negli ultimi 12 anni della sua carriera avesse avuto degli aumenti progressivi di stipendio. Costui a 40 anni di servizio come l'altro non potrà liquidare la pensione che sopra una media solamente di 4,000 lire, ed avendo diritto ai $4\frac{1}{5}$ conseguirà una pensione non maggiore di lire 3,200; in altri termini conseguirà una pensione minore di quella che consegue l'altro in condizioni identiche.

Questo inconveniente, secondo la primitiva proposta, si avverava sopra vasta scala, vale a dire per tutti gli

impiegati provvisti di qualunque stipendio, fino a quello di lire 7,900. Invece, secondo la nuova disposizione approvata dalla Camera dei Deputati, questo inconveniente viene ristretto ad un piccolo numero di casi, cioè a quegli impiegati solamente provvisti da 3,300 a 4,000 lire di stipendio.

Pare a me di vedere in ciò un miglioramento che la Camera ha effettivamente introdotto in questo articolo della legge.

Ma l'Ufficio Centrale osserva che la limitazione introdotta dalla Camera dei Deputati fa sorgere un inconveniente che non derivava dalla prima redazione dell'articolo; imperocchè un impiegato con 4,000 lire di stipendio verrà a conseguire una pensione superiore a quella che verrebbe a conseguire un impiegato con 4,500 lire di stipendio posto in condizione uguale di non avere avuto aumento di stipendio negli ultimi dodici anni.

Questo inconveniente esiste, ma è egli veramente un inconveniente? O non è piuttosto una conseguenza necessaria ed inevitabile del limite che è stato imposto delle 4 mila lire?

Signori, tutte le volte che la legge prescrive un limite di somma o di tempo, ne derivano sempre tali conseguenze.

Io non citerò esempi di diritto comune quanto ai termini e alle prescrizioni. Non dirò neanche che secondo questo progetto di legge e tutte le altre leggi esistenti sulle pensioni un giorno di più o di meno nel computo degli anni di servizio fa acquistare o non acquistare diritto a pensione.

Mi limiterò a citare due esempi più speciali desunti da questo stesso progetto di legge in articoli già approvati da ambo i rami del Parlamento.

Il primo esempio lo desumerò dal limite delle lire 8,000: ognuno vede che così un alto impiegato, un magistrato con 15,000 lire di stipendio, come quelli che ne hanno 9, 10 o 12, non può avere una pensione superiore a L. 8,000, neanche quando il funzionario provvisto di stipendio superiore avesse un periodo maggiore d'anni di servizio. Ma oltre al limite delle L. 8,000, il Parlamento ha pure approvato un altro limite, cioè che la pensione non potendo giammai essere uguale all'intero stipendio, si debba limitare ai quattro quinti del medesimo.

Ora cosa avviene?

Avviene che posto il limite dei $\frac{4}{5}$, un impiegato il quale ha 40 anni di servizio in condizioni identiche, liquiderà in molti casi una pensione uguale a quella di chi ne ha soli 35; ed in altri casi, colui che ha 35 anni di servizio liquiderà una pensione superiore a quell'altro che ne ha 40.

Supponete, o Signori, un impiegato provvisto di stipendio di 2,000 lire a 35 anni di servizio. Egli avrà diritto alla pensione liquidata in ragione di $\frac{35}{40}$ quaresimesimi; vale a dire la sua pensione sarà uguale a lire 1750. Per contro, se questo medesimo impiegato

con due mila lire di stipendio abbia servito per 40 anni avrà diritto a $\frac{4}{5}$ dello stipendio intero, cioè avrà diritto alla pensione di lire 1,600; a una pensione minore di quella che conseguirebbe se avesse solo 35 anni di servizio. Se avesse 40 anni di servizio conseguirebbe una pensione eguale a quella che avrebbe se ne avesse solamente 32.

Ora, quando a questo e l'altro ramo del Parlamento hanno approvato per ragione di ordine superiore e di grande importanza, così il limite delle 8,000 lire, come quello dei $\frac{4}{5}$, non hanno certamente tenuto in conto le conseguenze che derivavano dalle limitazioni stesse. Imperciocchè, ripeto, la questione non sta negli inconvenienti, nelle conseguenze che derivano da un limite qualunque, ma unicamente nel vedere se il limite che la legge impone sia giusto e ragionevole. Quanto questo limite sia giusto non occorre tenere in calcolo gli effetti più o meno sfavorevoli che ne conseguono.

Ora, stando la questione veramente in questi termini, la limitazione introdotta dalla Camera dei Deputati è essa giustificata da ragionevoli motivi? Io credo che non si possa porre minimamente in dubbio la giustizia e la ragionevolezza dei motivi che la Camera dei Deputati ha avuto presenti.

Io non dirò che in questa determinazione abbia influito, come certamente dovrebbe influire presso il Senato, la considerazione dell'interesse finanziario: poichè so che in una legge organica e duratura come questa, si ha a porre mente soprattutto alla giustizia e alla convenienza intrinseca delle sue disposizioni. Ma oltre all'interesse finanziario bisogna osservare che trattandosi di una finzione, per la quale ad un periodo effettivo di servizi si aggiunge un periodo di servizi non mai prestati, si deve questa finzione di diritto limitarla, quanto più strettamente è possibile, a quei soli casi in cui ne sia evidente la necessità e la giustizia.

Rendere regola generale in una legge, quello che può essere solo tollerato come eccezione, sarebbe certo sconvolgere il principio fondamentale della legge medesima. Ora, allorchè si tratta di impiegati con tenui stipendi, è conveniente che il legislatore abbia dei riguardi maggiori; ma questi riguardi non è giusto che gli abbia anche a favore di impiegati che sono provveduti di larghi assegnamenti. Gli impiegati, i quali per dodici anni non abbiano avuto aumento alcuno di stipendio, si possono distinguere in due categorie: quelli della prima categoria sono impiegati i quali occupano un ufficio che per la sua stessa natura non dà luogo a carriera progressiva. Essi rimangono stazionari, e sono d'ordinario provvisti di stipendi molto tenui. Tali sono, a modo d'esempio, gli insegnanti o professori nelle scuole secondarie.

Ma vi hanno impiegati di un'altra categoria, cioè impiegati i quali hanno incominciato a prestar servizio in una carriera che di sua natura è progressiva, ma quando sono arrivati al punto estremo della carriera, si arrestano naturalmente perchè sono arrivati ad avere

il massimo grado che in quell'ordine di funzionari pubblici è stabilito. Tali sono, per esempio, i capi di divisione de' Ministeri.

È giusto che la legge venga in soccorso degli impiegati della prima categoria, i quali hanno un ufficio stazionario e sono provveduti di tenue stipendio, ma non mi pare che concorrano le medesime ragioni, perchè lo stesso beneficio si accordi ancora a quelli che hanno percorso una carriera progressiva, che hanno goduto i vantaggi di questa progressività, e si arrestano naturalmente per molti anni al termine di essa dopo che l'hanno raggiunto.

È da queste considerazioni che la Camera dei Deputati partiva, allorchè non rigettando interamente, come a strettissimo rigore qualcuno pur proponeva, l'aumento fittizio del quinto sulla media per gli impiegati che non avessero avuto aumento di stipendio negli ultimi 12 anni di servizio, limitava però questo aumento fittizio a quei casi che sembravano degni di un riguardo maggiore di equità, ai casi in cui l'impiegato fosse provvisto di stipendio la cui media non superi 4000 lire.

Avendo dunque dimostrato che l'inconveniente che si rileva come conseguenza di questa disposizione non è un inconveniente speciale, proprio di essa, ma è una conseguenza necessaria di qualunque limite che si ponga dalla legge, e avendo anche sottoposto al Senato i motivi di convenienza e di giustizia per i quali la limitazione è stata introdotta, io prego il Senato di voler approvare l'articolo come è stato già votato dalla Camera dei Deputati, e non secondo la nuova proposta che è dall'Ufficio Centrale presentata.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Ho già osservato al Senato, che l'Ufficio nel proporre le varie modificazioni che si vedono nel progetto, ha creduto di adempiere ad un dovere strettissimo. D'altra parte nella relazione che lo precede sono stati, ci pare, abbastanza distesamente svolti i motivi delle proposte fatte, quindi mi limiterò a poche osservazioni in risposta ai ragionamenti svolti dal signor Commissario regio.

La prima considerazione posta innanzi dal signor Commissario regio, per dimostrare al Senato la convenienza di respingere l'emendamento, sta in ciò, che se nella disposizione adottata dall'Ufficio Centrale vi è un inconveniente, uguali inconvenienti presentano varie altre disposizioni della legge.

Quest'argomento servirebbe meglio per il mio assunto che per il suo: appunto perchè in una legge vi sono dei difetti forse inevitabili, se trovo un difetto evitabile devo, con tanta maggior cura toglierlo di mezzo; ora tutto starebbe nel provare: 1°, se il difetto esista e sino dove si estenda; 2°, se sia possibile, dirò di più, se sia facile emendarlo.

Esiste il difetto? Lo stesso signor Commissario regio lo ebbe ad ammettere. Ma perchè il Senato si penetri della sua importanza mi basterà ripetere ciò che è detto nella relazione, che cioè, l'impiegato il

quale è giunto ad ottenere uno stipendio di 4000 lire acquista il diritto ad una pensione di L. 3840, e l'impiegato invece che è giunto a meritarsi uno stipendio di L. 4500, quando sarà giubilato, con ugual durata di servizio non avrà diritto che a L. 3600.

Domando se vi possa essere un'ingiustizia, peggio di un'ingiustizia, un'assurdità più manifesta di questa. Tutta l'economia della legge delle pensioni sta in questo: proporzionare, graduare le pensioni di riposo allo stipendio che gl'impiegati godono.

In essa domina il principio generale di accordare tanti quarantesimi in ragione di durata del servizio, e quattro quinti in ragione dello stipendio qualunque esso sia; ora invece in quest'unico caso vi sarà una regola esattamente inversa. Avete maggiore stipendio? Ebbene avrete minore pensione. Non avete meritato un posto di maggiore stipendio? Dunque abbiate pensione maggiore.

Ma questa non è semplicemente un'ingiustizia, ma è, ripeto, una manifesta assurdità, e se vi possono essere ragioni per le quali un'ingiustizia, un'assurdità debba prevalere ad una disposizione semplice, che ponga in armonia questo articolo con tutta l'economia della legge, lo giudicherà il Senato.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non voglio entrare nel merito di questa discussione, vedere cioè, se più valgano le ragioni del Ministero, che sostiene l'articolo, come venne votato dalla Camera dei Deputati, o quelle dell'Ufficio Centrale, che propone una redazione sua propria; io dirò solo che questa questione non sarà per molti anni che astratta e non d'applicazione.

Nel 1859, furono aumentati, credo, tutti indistintamente gli stipendi nelle amministrazioni di qualunque natura, e se qualcuno forse rimase indietro, locchè precisamente non so, saranno appunto quelli di cui fece cenno il signor Commissario Regio, cioè gli insegnanti delle scuole secondarie, mentre per tutti gli altri l'aumento ebbe luogo.

Ora, perchè possa quest'articolo aver la sua applicazione devono correre 12 anni a principiare dal 1859; sicchè la questione non si produrrà che nel 1871.

Si può quindi ragionevolmente supporre che in questo periodo di tempo, e trattandosi di una legge di questa natura, si verificherà qualche inconveniente, si verrà a riconoscere che essa produce sconci di natura tale da dover esser riparati, e che quindi il Governo sarà il primo a proporre, ed il Parlamento anche promuoverà quelle interpretazioni, o quelle disposizioni che moderino o tolgano questi sconci.

Siccome l'applicazione di questo articolo non si farà, ripeto, che nel 1871, senza voler entrare nel merito delle fatte proposte, parmi evidente, che per evitare un dubbio, un inconveniente che forse potrà aver luogo solo da qui a molti anni, noi accettandolo e rinviando conseguentemente la legge all'altra Camera, donde chi

presentata e sottoscritta da quarantatre commercianti ed impiegati di Torino: questi petenti domandano che non sia estesa la disposizione dell'articolo 36 agli stipendi.

Su questo proposito l'Ufficio che ha proposto la soppressione, nulla ha da aggiungere alle ragioni sulle quali è fondata questa sua conclusione; si rimette quindi, come ha fatto finora, alla saviezza del Senato.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti. (Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima che si proceda allo scrutinio segreto comunicherò al Senato l'ordine del giorno che sarebbe stabilito per la seduta di lunedì, e che se non vi si fa opposizione s'intenderà approvato dal Senato.

Continuazione della discussione sul progetto di legge

per la fondazione della Banca d'Italia; e quindi, se ci avvanzerà tempo, i seguenti progetti:

1. Spesa straordinaria per riparazioni al palazzo già ducale di Genova;

2. Maggiore spesa per rimborsar all'azienda dei Prestiti in Firenze;

3. Maggiore spesa per la stazione di Genova;

4. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale per lo scrutinio segreto.)

Risultato della votazione:

Volanti 80

Favorevoli 70

Contrari 10

(Il Senato approva.)

La seduta è levata (ore 5 1/2).

XCIV.

TORNATA DEL 14 MARZO 1864

PREVIDENZA DEL PRESIDENTE SCLO. 16.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Osservazioni e modificazioni proposte dal Senatore Farina (Relatore) all'articolo 25, accettate dal Ministro di Agricoltura e Commercio — Parole dei Senatori Arrivabene e Martinengo — Emendamenti all'articolo 25 del Senatore Vesme, combattuto dal Senatore Farina e dal Ministro di Agricoltura e Commercio — Emendamento al medesimo del Senatore Martinengo — Osservazioni dei Senatori Alfieri, Capriolo, Vesme, Arnulfo e Arrivabene — Emendamento del Senatore Scialoja, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, oppugnato dal Senatore Vesme — Reiezione dell'emendamento del Senatore Vesme — Ritiro dell'emendamento del Senatore Martinengo — Osservazione del Senatore F. Roncalli — Adozione dell'emendamento del Senatore Scialoja e dell'articolo 25, non che dell'articolo 26 colla riserva di discutere l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale — Emendamenti all'articolo 27 del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Senatore Martinengo — Osservazioni del Senatore Farina e del Ministro suddetto contro l'emendamento del Senatore Martinengo — Ritiro dell'emendamento del Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore Scialoja in risposta a quelle del Ministro e sua riserva di futura proposta — Parole del Senatore Farina al riguardo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario**, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3432. Il Consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) sottopone al Senato alcune osservazioni in

ordine al conguaglio dell'imposta fondiaria e conchiude istando, perchè il Senato sospenda l'adozione della relativa legge, finchè non siasi proceduto con maturo studio ad una più equa ripartizione di quell'imposta. »

Presidente. La regia Deputazione sovra gli studi di Storia Patrin, per organo del nostro illustre collega signor Senatore Cibrario, vice Presidente della regia Deputazione, fa omaggio al Senato del volume XI della raccolta intitolato *Monumenta Historiæ Patriz.*

Il Ministro dell'Interno fa omaggio al Senato di N. 20 copie di un *Saggio statistico delle Opere pie del Regno d'Italia*, pubblicato per cura di quel Ministero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Nel novero degli articoli i quali verrebbero subito in discussione, ve ne ha un numero discreto che possono essere discussi sin d'ora, benchè non siasi ancora riferito sui nuovi emendamenti proposti dal signor Ministro. Riservando quindi alcuni punti a discutersi, dopo che sarà fatta relazione sulle nuove proposizioni del signor Ministro (il che non sarà più tardi di domani), si potrebbe intanto proseguire la discussione degli articoli sui quali non cade controversia fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

Uno di questi sarebbe precisamente l'articolo 25, riguardo al quale l'Ufficio proporrebbe, che Messina fosse annoverata fra le sedi da crearsi fin d'ora, perchè tutti sanno quanto sia importante il commercio di quella città.

Dunque si inserirebbe il nome della sede di Messina dopo quello di Livorno, e prima di quello di Napoli. Nel secondo alinea dell'art. 25 poi....

Presidente. Parmi siasi seguito l'ordine alfabetico quindi dovrebbe essere prima di Milano.

Senatore **Farina, Relatore.** È giusto, prima di Milano.

Nel secondo alinea, al nome della città di Messina si sostituirebbe quello di Cagliari, accondando in questo l'istanza, che venne fatta dal Senatore Sietto Pintor, che mi duole di non vedere al suo posto.

Infine si proporrebbe una correzione di dicitura nello stesso alinea. In esso è detto: « Essa potrà creare sedi nelle città di Bari e Cagliari tostochè il numero delle sue azioni collocate presso persone dimoranti nella circoscrizione attribuita dal regolamento a una di dette città sia giunto al numero di mille. » Ora siccome le circoscrizioni non sono attribuite alle città, ma alle sedi, si cambierebbe la parola città in quella di sedi. L'articolo poi nel resto sarebbe mantenuto quale è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Con queste modificazioni non ho difficoltà di accettare la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Arrivabene.** Sembra che secondo la proposizione del Relatore la città di Bari sarebbe esclusa.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non è esclusa, ma rimandata fra quelle per le quali è necessario il prescritto numero di azioni.

Senatore **Martinengo G.** Il secondo alinea dell'arti-

colo 25, ora in discussione, stabilisce che possa istituirsi una sede della Banca a Messina e a Bari; ma però solo allora quando in quelle città e loro circoscrizione, sieno collocate almeno mille azioni presso persone ivi abitanti.

Ora da quanto il Senato ha udito dall'onorevole Relatore nel suo discorso dei giorni scorsi, vi sono città fra quelle destinate ad avere una sede della Banca, nelle quali di presente sono collocate assai poche azioni, e per un numero di gran lunga minore di quello che vorrebbe prescrivere alle due nuove sedi, di cui è fatta facoltà la istituzione.

Ciò a mio credere involge una contraddizione; nè saprei spiegarvi, perchè siasi destinata una sede della Banca in luogo che non è reclamata dall'attività commerciale, nè può esservi numero sufficiente di azioni per l'amministrazione ed altri attributi demandati alle sedi.

Sarò grato all'Ufficio Centrale degli schiarimenti che spero vorrà fornirmi al riguardo, riservandomi a fare quelle proposte che fossero del caso.

Presidente. La parola è al Senatore Vesme.

Senatore **Vesme.** Appunto nel senso delle osservazioni fatte ora dall'onorevole precipitante io aveva l'intenzione di proporre un emendamento a quest'articolo. Comincerò dal leggere l'emendamento prima di esporne le ragioni.

L'articolo 25 dovrebbe adunque redigersi nel tenore seguente:

« La Banca ha un amministrazione centrale nella città capitale del Regno.

» Ha una sede in Ancona, in Bari, in Bologna, in Cagliari, in Firenze, in Genova, in Livorno, in Messina, in Milano, in Palermo ed in Torino.

» Ciascheduna di queste sedi però non verrà stabilita, finchè nella sua circoscrizione non siano iscritti almeno trenta azionisti aventi diritto di voto nelle assemblee locali, e possessori complessivamente almeno di mille azioni.

» L'assemblea generale può creare nuove sedi, dove si trovi il numero di azioni ed azionisti prescritto nel precedente alinea; può anche sopprimere le sedi esistenti. Tali nuove creazioni o soppressioni devono essere approvate con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

» Il Regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede.

» La Banca ha una succursale almeno in ciascuna provincia, ov: non è una sede.

» Tutte le succursali debbono essere stabilite nel corso di cinque anni. »

Come ognuno ha potuto vedere l'emendamento che propongo aderisce in massima parte al primitivo articolo del progetto ministeriale.

La mutazione fattavi si riduce principalmente a questo, che si esige che prima che caduna sede si

stabilisca, nella sua circoscrizione vi sia un certo determinato numero di azionisti.

Il sistema proposto dal Ministro come base della Banca d'Italia è questo: che tutte le persone e le località che hanno interesse nella costituzione della Banca siano in certo modo rappresentate; come lo Stato ha massimo interesse nell'amministrazione della Banca, esso viene rappresentato dal Governatore.

L'Assemblea generale e il Consiglio superiore rappresentano l'interesse generale degli azionisti.

L'interesse delle singole località è rappresentato dal Consiglio delle sedi.

Ora perchè si formino questi Consigli è necessario assolutamente, che vi sia quel numero di azionisti che esige la natura delle cose e che indirettamente è portato da questo stesso statuto. Nell'art. 34 del medesimo si prescrive, che ogni sede ha un Consiglio composto di 9 a 12 membri.

Ora che si farà, se nella circoscrizione di alcuna sede non vi siano 9 o 12 azionisti, o pur essendovi questo numero, non vi sia libertà di scelta, sì che abbiano di necessità ad eleggere membri del Consiglio persone che, per qualsiasi motivo, non godano della pubblica fiducia, e siano da rifiutarsi? L'emendamento che ho proposto è già adunque in certo modo inchiuso nelle altre disposizioni dello statuto.

Viene poi ad essere tanto più necessaria questa restrizione, in quanto che senza di essa lo spirito della legge si falserebbe del tutto. Evidente scopo di questa creazione delle sedi si è che ogni località abbia i suoi interessi rappresentati.

Questo non può avvenire, se non sono rappresentati gli interessi generali della Banca che non si confondono cogli interessi del commercio locale. Gli amministratori delle sedi nello stesso tempo debbono essere azionisti della Banca, poichè non è da supporre che i più vitali interessi della Banca si commettano a persone che non abbiano nessuna parte nella Società.

Un altro vantaggio indiretto deriverà da questa prescrizione, ed è che più facilmente si estenderanno a tutta Italia le azioni. Dacchè i commercianti di alcuna città hanno interesse d'avere una sede piuttosto che una succursale per la maggior disponibilità che vengono ad avere i negozianti di quel luogo dei fondi della Banca, saranno animati per ciò stesso a fare acquisto di azioni. Udivamo l'altro giorno dal Relatore dell'Ufficio Centrale che vi sono alcune circoscrizioni di proposte sedi, nelle quali vi sono appena collocate trentacinque azioni, e che nella circoscrizione di sei fra le sedi vi sono poco più di mille azioni.

Come è possibile che in questi luoghi si formi una sede?

Un'altra ragione si trova nella differenza stessa che giustamente, a parer nostro, introduce il sistema ministeriale fra le sedi e le succursali.

La differenza tra la sede e la succursale consiste in questo, che la sede è dove vi sono azionisti che am-

ministrano l'interesse loro e nel tempo stesso amministrano quello della Banca; le succursali sono nei luoghi dove, mancando azionisti, non vi ha che una specie di *Comptoir*, cioè di luogo nel quale la Banca per mezzo di un suo impiegato fa le operazioni di sconto e di anticipazioni. Questa differenza non avrebbe ragione di essere, se anche nei luoghi dove sono le sedi potessero queste sussistere senza azionisti.

Sia dunque che si consideri indispensabile, che vi siano azionisti dove deve essere un Consiglio composto di azionisti, sia che si consideri alla necessità di porre una differenza tra le sedi e le succursali, sia l'utilità di fare che le azioni della Banca maggiormente si diffondano per tutto lo Stato, credo doversi adottare l'emendamento da me proposto.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Sull'emendamento Vesme?

Senatore **Farina**, *Relatore*. Precisamente.

Presidente. Allora prego il signor Senatore Vesme di trasmettere il suo emendamento al banco della Presidenza per poterlo leggere e domandare se è appoggiato.

(Il Senatore Vesme trasmette al Presidente il suo emendamento.)

L'emendamento proposto dal signor Senatore Vesme, che è una riforma dell'art. 25, è del tenore seguente. (*Vedi sopra.*)

Interrogo il Senato se lo appoggia.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'onorevole preopinante ha creduto trovare un appoggio alle varie sue proposte nel progetto ministeriale; io veramente non credo che nel progetto ministeriale quest'appoggio si possa rinvenire.

Venendo al merito delle sue proposte bisogna distinguere due epoche essenziali, cioè il passato e l'avvenire.

Abbiamo nella costituzione della Banca attuale alcune sedi, la cui circoscrizione non ha mille azioni; facendo questa nuova legge si devono privare queste località delle sedi che già hanno? Ciò non parve conveniente; si calcolò che, attesa l'importanza delle città, nelle quali queste sedi già esistono, quel numero d'azioni, che fin d'ora non erano collocate nella circoscrizione di dette sedi, lo sarebbero state in avvenire in occasione della emissione delle nuove azioni, ed appunto per l'importanza delle città stesse.

Se si dovesse stare al possesso attuale delle azioni, non potrebbero esistere legalmente che 5 delle 10 sedi che si vogliono creare, e bisognerebbe escluderne parecchie città, ove già le sedi esistono, e conseguentemente si verrebbero a privare quelle località del vantaggio, che godono di possedere una sede.

Vi ha poi un certo numero di località, le quali adesso non hanno ancora una sede, ma la cui impor-

tansa commerciale è tale che si è creduto di loro attribuire fin d'ora una sede, perchè si è calcolato che essendo ivi molto esteso il commercio, esse farebbero in avvenire l'acquisto di quelle azioni, che sono riguardate come necessarie per la costituzione della sede medesima.

In ultimo si è trovato che vi sono alcune località le quali non hanno per se stesse una grandissima importanza, ma che hanno però un sufficiente sviluppo per far sì, che, quando vi sia un determinato numero di azioni, si possa anche ivi istituire una sede, e si è quindi detto che a queste località, quali sarebbero Bari e Cagliari, si estenderà la sede tostochè avranno il numero di mille azioni.

Non bisogna però dimenticare che nello stabilire fin d'ora quali dovevano essere le sedi, si partì da un giudizio, dirò, composto, cioè tenendo calcolo dell'importanza commerciale locale delle città e dei territori, e non attenendosi semplicemente al principio che le località possedano mille azioni, si è stabilito di dare ad esse una sede.

Se si adotta in tutta la sua estensione la proposta dell'onorevole preopinante, si verrebbe forse col tempo ad avere una sterminata quantità di sedi, ed a questo riguardo io lo prego a considerare che quanto ai vantaggi delle località fra sedi e succursali non vi ha ombra di diversità; chè sia gli sconti, sia le anticipazioni si fanno senza distinzioni tanto nell'uno che nell'altro luogo, per cui questo bisogno di avere una sede è completamente fittizio.

Infatti a cosa si riduce la diversità fra l'averne una sede od una succursale?

La diversità si riduce a questo, che le sedi nominano un rappresentante al Consiglio superiore ed un censore il quale rivede il conto.

Ma quanto alle operazioni locali non vi ha differenza veruna.

Dunque, se anche non accordiamo le sedi ad ogni località, non può venirne a queste danno qualsiasi.

Per conseguenza non vedo il bisogno di creare dappertutto delle sedi.

Io prego l'onorevole preopinante di considerare che la costituzione di una sede è immensamente più dispendiosa che quella di una succursale; il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è il doppio in una sede di quello che sia in una succursale; l'impianto dell'Ufficio è molto più grandioso nelle sedi che non nelle succursali. Questo più grandioso impianto noi lo abbiamo riservato a quelle località che o già fin d'ora od in progresso di breve tempo possiamo ritenere che avranno una massa abbastanza grande d'affari commerciali proporzionatamente ai quali non riesca soverchia quella maggre spesa, che per tale oggetto la Banca è obbligata a sostenere.

In conseguenza l'Ufficio Centrale non potrebbe aderire all'emendamento proposto dall'onorevole preopinante, il quale esporrebbe la Banca a dover fare spese

che in molte località sarebbero inutili, perchè ancorchè ci siano le mille azioni, non vuol dire per questo che molto esteso sia il commercio delle località medesime.

Molto meno poi potrebbe aderirvi nella parte che porterebbe il termine di cinque anni per la costituzione di tutte le succursali in ciascun capoluogo di provincia.

L'Ufficio Centrale ha protratto il termine che stava nel progetto ministeriale; l'ha protratto, dico, a dieci anni, per far sì che non fosse costretta la Banca ad aprire succursali in località che presentavano poco o niun alimento commerciale.

L'esperienza ha dimostrato che le succursali aperte nelle località dove il commercio non era discretamente esteso, portavano i consiglieri delle succursali a fare sconti ed anticipazioni a persone che non presentavano quelle garanzie necessarie per far buoni affari e specialmente buoni affari commerciali.

La conseguenza di questo stato di cose fu, che in proporzione le perdite che si soffrirono dalla Banca nelle succursali furono triple e quaduple di quelle sofferte nelle sedi. Per altra parte si è ritenuto in massima, che con le istituzioni economiche non bisogna creare bisogni fittizi, ma bensì prestarsi al soddisfacimento dei reali, dopo che questi siano nati.

Ora noi abbiamo ancora nello Stato nostro parecchi capoluoghi di provincia, i quali, come diceva ottimamente il signor Ministro l'altro giorno, mancano di strade, nei quali il commercio è una parola, non dirò completamente morta, ma esso è pochissimo sviluppato.

Siccome naturalmente l'elemento del tempo è indispensabile, perchè si possa sviluppare il commercio in quelle località, si è perciò introdotto un tempo maggiore, onde questo sviluppo succeda.

Faccio poi osservare all'onorevole preopinante che non vi è a temere che la Banca voglia ritardare di troppo l'apertura di queste succursali, giacchè, veramente quando un sufficiente alimento commerciale esiste nelle località, la Banca ha il suo interesse ad aprirvi una succursale. Le succursali sono il mezzo più certo per tenere nella circolazione un gran numero di biglietti: di fatto il biglietto, tostochè capita in possesso di una persona che dimora nella località della succursale o nei luoghi vicini, se essa sa che quando vuole può convertirlo in contante, lo tiene e non ha nessun eccitamento ad andare a cambiarlo.

Se invece nella località che abita e nel vicinato non ci è questo comodo, naturalmente o lo rifiuta, o ricevendolo ne procura tosto il cambio per avere il numerario che nella località ove abitualmente risiede può spendere; mentre invece difficilmente può spendervi il biglietto.

La Banca ha già dunque il suo interesse ad attivare più succursali che può, tostochè però ci sia nella località una massa d'interessi sufficienti, sia per la ga-

ranza delle operazioni, sia per l'alimento ed il profitto delle succursali medesime.

Ma quando non ci è quasi nessun commercio, evidentemente la Banca aprendo una succursale in tale località, fa una spesa dalla quale difficilmente potrà ricavare un corrispettivo.

Per conseguenza credo che non ci sia nessun motivo per accogliere l'emendamento dell'onorevole proponente, mentre sicuramente la Banca, sebbene abbia dieci anni di tempo per attivare tutte queste succursali, tutto che prevederà che in date località queste possano vantaggiosamente funzionare, le attiverà.

Noi altri poi nel determinare dieci invece di cinque anni abbiamo anche seguito un esempio molto autorevole, un esempio che ebbe luogo in un paese dove l'industria commerciale è assai più sviluppata che fra noi.

Quando in Francia si prescrive che ogni capoluogo di dipartimento dovesse avere un *comptoir* della Banca di Francia, si lasciò alla Banca stessa il termine di dieci anni, per poterlo attivare.

Ora se la Francia, quantunque si abbia un commercio molto più sviluppato, ha creduto opportuno di dare un termine di dieci anni, perchè convenientemente potessero aprirsi in ogni capoluogo di dipartimento i *comptoirs* della Banca, parve a noi che in un paese in cui lo sviluppo commerciale è sicuramente minore, la concessione di un periodo di dieci anni riuscisse indispensabile per l'apertura delle succursali.

Per questi motivi abbiamo redatto l'articolo nel modo che si trova nel progetto dell'Ufficio Centrale e che spero verrà dal Senato adottato.

Senatore Vesme. Sono lieto di trovarmi in questo argomento assai più d'accordo coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di quello che forse creda egli medesimo, e mi spiego.

Egli combattè da prima una proposizione che io non avevo emessa, cioè che io volessi moltiplicare soverchiamente le sedi. Non ho che a leggere il brano dell'emendamento quale fu da me proposto, e si vedrà che io non propongo altre sedi che quelle proposte dal Ministero e dall'Ufficio Centrale. Ecco com'è concepito il mio emendamento:

« La Banca ha una sede in Ancona, in Bari, in Bologna, in Cagliari, in Firenze, in Genova, in Messina, in Milano, in Napoli, in Palermo e in Torino. »

La sola differenza dunque tra l'emendamento mio e quello dell'Ufficio Centrale è in ciò, che le sedi di Bari e di Cagliari le ho dovuto unire alle altre, da che la regola che l'Ufficio Centrale propone per quelle due, che non debbano aprirsi finchè vi sia un determinato numero di azioni e di azionisti, io non solo l'accetto, ma credo doversi estendere a tutte le altre sedi. Pel numero delle sedi nulla è mutato da quel che era stabilito dall'articolo primitivo. Per le sedi poi da stabilirsi in avvenire, io mantengo semplicemente la prescrizione del testo, che l'assemblea generale può creare

nuove sedi; se non che vi aggiungo la condizione che dove le crea, debba esservi il numero di azioni, e di azionisti prescritto nel precedente alinea.

Dunque non che estendere la facoltà che è fatta dal progetto ora in discussione, io piuttosto la restringo.

Quanto adunque fu detto dal signor Relatore per provare che non deve stabilirsi un numero soverchio di sedi, e che in molte località bastava la succursale ora perfettamente col mio emendamento.

In quanto alle succursali è bensì vero, che, attenendomi nel resto esattamente al testo dell'articolo, ho seguito di preferenza il progetto Ministeriale, dove si dice che tutte le succursali devono essere stabilite nel corso di 5 anni; l'Ufficio invece di 5 anni estese il termine a 10 e voi avete udito le ragioni alle quali appoggiai questa proposta.

Io nel riprendere la proposizione di 5 anni fatta già dal Ministero fui mosso da una grave considerazione, cioè dalla condizione speciale dell'Italia, nella quale credo che si debba in certo modo forzare un poco la posizione, affinchè tutte le sue parti godano fra il minor termine possibile dei benefici della Banca.

In Francia dove le cose camminano da lungo tempo, dove il commercio è avviato, forse non era necessario il dare un grande impulso al commercio collo stabilire delle succursali della Banca nelle varie parti dello Stato; ma credo che presso di noi sia più necessario, e per conseguenza avrei preferito che le sedi si stabilissero in un più breve termine. Ma questo è un punto del tutto secondario e dove il Ministero e l'Ufficio preferiscano lo spazio di 10 anni, in questa parte io per nulla insisto.

Ancora un'osservazione avrei a fare relativamente al numero delle azioni da possedersi nelle varie sedi.

Diceva il signor Relatore che in alcune sedi già esistenti non si trova il numero delle azioni che io vorrei si prescrivessero.

Ma queste sedi sono ora vere sedi? Per esempio, quella di Palermo si può chiamare sede o non è piuttosto una succursale?

Non vi è Consiglio, non vi è nulla di quello che forma una sede; ne ha il nome, ma in sostanza è una vera succursale. Ma, dice il signor Relatore, e diceva giorni sono il signor Ministro, queste azioni si acquisteranno poi; ed all'incontro diceva pochi giorni fa il signor Relatore che non si sarebbero acquistate, perchè è così leggero il beneficio che si ha delle azioni della Banca, che poca speranza vi è che veramente si acquisti nelle sedi il numero delle azioni che è necessario; e certo per non breve tempo sarà difatti così.

Io ogni caso + bene stabilire questa condizione per legge, e non affidarla all'incerto la costituzione delle sedi.

Se si acquisteranno le azioni non porterà danno l'essere si aggiunta questa condizione; se non si acquisteranno non verremo a decretare una sede in luogo, dove

la sede non si può stabilire e non metteremo così quest'articolo in conflitto cogli articoli seguenti, dove si stabilisce la formazione di un Consiglio composto di azionisti, i quali forse non si troveranno.

Concludo adunque dicendo che, in quanto al numero delle sedi sono d'accordo col signor Ministro, e coll'Ufficio Centrale, sia per quelle da stabilirsi fin d'ora, sia nella facoltà da darsi all'assemblea generale di stabilire nuove sedi, quando essa lo giudichi conveniente; ma che e per le presenti e per quelle che si stabiliranno in avvenire si provveda affinché non si stabiliscano sedi, se non dove effettivamente vi siano azionisti in numero sufficiente, e che negli altri luoghi si stabiliscano semplici succursali, che in questo appunto credo consista la differenza tra le sedi e le succursali.

In quanto alle succursali poi non insisto sulla variazione dei cinque anni invece di dieci, e mi rimetto a quello che sarà per decidere il Senato.

Presidente. Scusi, se intende di fare una proposta bisogna che sia in termini precisi.

Dunque ella mi pare che adesso si rimette per una parte della sua proposta al...

Senatore Vesme (interrompendo). Invece che c'è di 5 anni, si tratterebbe di lasciare 10....

Presidente. La prima sua proposta è acquistata al Senato, e d'opo che ella faccia un'altra redazione colla modificazione che intende di introdurre.

Senatore Vesme. Basterebbe di dire....

Presidente. Scusi, signor Senatore, non bisogna cambiare i termini della prima proposta, quella è, ripeto, acquistata al Senato; faccia un'altra redazione.

Senatore Vesme. Mi pare che c'è un altro mezzo, quello cioè di votare separatamente l'ultimo alinea dell'emendamento, col quale si stabilisce questo termine di 5 o 10 anni.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Meglio precisata la proposta dell'onorevole proponente è necessario che io faccia conoscere al Senato quali ne sarebbero le conseguenze.

Le conseguenze sarebbero che delle 10 sedi che l'Ufficio propone di istituire fin d'ora, non se ne potrebbero mantenere che 5, quantunque sette siano in attività fin d'ora; ma si dice: non hanno il numero d'azioni. Ciò è vero, ma è sperabile che le acquistino in avvenire. La sicurezza dell'avvenire non si può avere fin d'ora, ma io prego il Senato di considerare, se sia conveniente che una città tanto importante specialmente pel commercio di consumazione, quanto è Napoli, venga privata della sede che già possiede.

Una voce. Comprino le azioni.

Senatore Farina, Relatore. Il Senato decida come meglio crede, ma io ho stimato dovere mio di far presente la circostanza che vi sono due città importantissime, Napoli e Palermo, che non possiedono mille azioni

e che verrebbero private delle sedi che già funzionano in esse.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Bene ha detto l'onorevole Relatore che il giudizio che ha determinato l'articolo è un giudizio composto, cioè poggiato sopra diverse considerazioni, poichè l'organismo della Banca è fatto nella maniera che il Senato conosce. È chiaro che bisogna cominciare dallo stabilire un numero di sedi. Questa è la base dell'organismo. In primo luogo bisogna che diciamo quante sedi ci saranno.

Si è detto nell'articolo che da questo momento ci sarà quel dato numero di sedi, e ciò per due principalissime considerazioni. Prima perchè quasi tutte le sedi ivi indicate lo sono già di diritto; secondo perchè la maggior novità che deve accadere per interessare il paese non è ancora accaduta. La legge che stiamo formando mira appunto a questo, cioè a dare i mezzi perchè quella parte d'Italia che non ha ancora acquistata azioni le possa acquistare.

Io prego il Senato di notare che questa è una circostanza importantissima, è una condizione di tutto quello che facciamo. Se non fosse vero che aggiungendosi adesso più di mezza Italia al territorio della Banca, questa mezza Italia avrà un numero di azioni sufficiente perchè si acquistino e si costituiscono, noi faremo, ripeto, un lavoro vano.

Io ricordo ciò che fu stabilito quando venne fatta la aggregazione della Lombardia. Si stabilì un nuovo capitale, il quale fu aggiudicato allora esclusivamente alla Lombardia.

Ora, se si fosse voluto procedere così senza troppe novità nella via in cui eravamo, si sarebbe potuto dire: si faccia come per la Lombardia, cioè ci è il territorio napoletano, ci son le Marche, l'Umbria e Modena, questo è territorio non ancora legalmente aggregato alla Banca. Dunque si faccia un aumento di capitale esclusivamente per questo nuovo territorio, si fondino sedi e si intenda che dovendosi la sottoscrizione aprire in questo territorio, le azioni si acquistano da esso. Allora nessuno domandò se la sede di Milano avrebbe avuto il numero necessario di azionisti, e nessuno si sarebbe messo in mente il caso stranissimo che con un'offerta di sottoscrizioni per 8 milioni non ci fossero stati trenta azionisti!

Ma siccome questa volta si volle innovare tutto e non rappezzare, così si è detto: Facciamo da capo la Banca, non riguardiamo nè nuovo, nè antico territorio.

L'Italia come sta adesso ha bisogno di una istituzione rifatta da capo; e così invece di distinguere capitale da capitale, abbiamo fatto un'emissione di 100 milioni in 100 mila azioni, e si è detto: queste 100 mila azioni si dividano in 50 mila azioni e di queste si riserbi una parte per gli azionisti esistenti, come si

è fatto quando si è parlato di aumentare il capitale di una Banca senza nuova aggregazione di territorio.

Venticinquemila azioni si distribuiranno una per ogni due azioni delle antiche; si metta da banda una piccola parte del capitale, 5 milioni, per li eventi futuri d'Italia, e 20 milioni si attribuiscono alle provincie che entrano nuove nel territorio bancario, cioè il napoletano, il siciliano, le Marche, l'Umbria ed il modenese.

Ben è vero che l'onorevole Relatore fece notare una distinzione, ma non era certo nella sua intenzione di darci tanta importanza quanto vuole darne l'onorevole Senatore Vesme.

Si fece osservare ed era giusto, che ci era una certa diversità di condizioni tra le azioni che si danno al pari agli azionisti attuali, e che naturalmente dandosi al pari entrano in una condizione migliore, e le azioni che attribuendosi agli abitanti del nuovo territorio si danno con un premio, il quale mette queste azioni in certe condizioni inferiori delle altre. Egli voleva notare, rispetto all'interesse, la differenza di condizione tra le azioni che si emettono e le azioni che si danno al pari; ma questo non importa che i 20 milioni non saranno collocati, perchè tale differenza certamente non vuole dir ciò.

Dunque i 20 milioni si daranno, si riceveranno, si acquisteranno; questo è indubitato: non accade mai il contrario, e vi sono troppe ragioni per prevedere che essi saranno acquistati.

Accadrà dunque certo che dove v'è la maggiore attività commerciale ivi andrà il maggior numero delle azioni, e siccome le supposizioni si devono fare quando vi è qualche base, qualche ragione di congetturare, quindi non è il caso ora che si vuole stabilire il numero delle sedi, di cercare se quando i 20 milioni saranno dati non ci saranno 30 azioni per le città; se non ci fossero, la sede non si può attivare.

Quindi mi pare che l'Ufficio Centrale abbia fatto bene a disegnare fin d'ora il numero di sedi quali secondo tutte le probabilità dovranno essere stabilite. Si tratta di tenere quelle che vi sono, e di aggiungere solamente Bologna, Ancona, Messina, dove è la maggior possibilità che un numero d'azioni si acquisti.

Ma siccome vi erano altre località importanti se si vuole, ma un po' meno delle altre, come Bari e Cagliari, così si poteva dubitare che fosse giusto imporre alla Società di stabilire fin d'ora quelle due sedi.

Si è detto che per queste si rimette in facoltà della Banca di stabilirle quando crede.

Dunque la riserva di quelle due sedi eccezionali non deve distruggere l'ordinamento che si è fatto per averne fin da questo momento un certo numero, e per fissare tutto l'ordine gerarchico della Banca sopra un numero determinato di sedi.

Sono queste le considerazioni che guidarono l'Ufficio Centrale, e credo che il Senato non voglia andare più in là. Non parlo delle succursali perchè siamo d'accordo per i dieci anni.

Senatore **Martinengo G.** Da quanto il Senato ha udito, prima che l'emendamento dell'onorevole Senatore Vesme possa essere posto ai voti, mi permetterò di osservare che la contraddizione da me accennata sussiste, e pare che possa scusarsi per la speranza che in queste città si abbiano ad acquistare azioni in numero maggiore dell'attuale, e che raggiunga quello che si vuole prescrivere alle altre due nuove sedi la cui creazione è facoltativa, vale a dire le due città di Bari e Cagliari.

Per togliere questa contraddizione io proporrei (seguendo così anche le proposte dell'onorevole Senatore Vesme) che si sopprimesse il secondo alinea che cominciava colle parole: « Essa potrà creare sedi ecc. » e nel terzo alinea ove è detto: « Il numero delle sedi potrà essere aumentato, o diminuito per deliberazione dell'assemblea generale approvata dal Governo: » proporrei che si aggiungessero le parole « purchè nelle nuove circoscrizioni esistano almeno 30 azionisti iscritti aventi in complesso almeno 1000 azioni. » Così noi potremmo assicurare che vi resta il personale per la rappresentanza che colla nuova legge si vuol dare alle sedi, perocchè senza il limite sopra espresso degli azionisti e delle azioni, certamente verrebbe molto a proposito quanto disse l'onorevole Senatore Vesme, che si creerebbe una sede dove non ci può essere la rappresentanza che prescriviamo negli articoli susseguenti.

Se il Senato fa buona accoglienza al primo emendamento del Senatore Vesme, quanto io propongo verrà dopo come sotto emendamento; in ogni caso però io mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Sia secondo il desiderio manifestato dal Senatore Vesme, sia secondo la riserva fatta dal Senatore Martinengo, converrà che l'emendamento del Senatore Vesme all'articolo 25 si ponga ripartitamente a voti. Quando verrà il caso previsto dal Senatore Martinengo, allora innesterò il suo sotto emendamento.

Comincio dal leggere la prima parte dell'emendamento proposto dal Senatore Vesme.

« La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del regno. »

Questa parte, essendo identica affatto a quella del progetto di legge, parmi non sia necessario di metterla ai voti. Leggerò la seconda; avverto però il Senato che si sono ora fatte modificazioni, che cioè si sono portate nel novero delle città che diremo di prima categoria, città che non sono comprese nell'articolo del progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Alfieri.** Penso non convenga mettere ai voti tutto il paragrafo di cui si tratta.

Presidente. Metteremo solamente l'aggiunta.

Senatore **Alfieri.** Potrebbe succedere che il Senato volesse rigettare l'emendamento, e così verrebbe anche rigettata la proposta dell'Ufficio cui rimane unita.

Presidente. Prima di provocare il voto farò le debite riserve.

Il Senatore Vesme introduce in quest'articolo i due nomi di Messina e di Cagliari.

Senatore Vesme. I nomi di Bari e Cagliari perchè Messina è già stata proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministero.

Presidente. L'aggiunta dell'Ufficio Centrale non è stata ancora votata: dunque bisogna aggiungere Bari, Cagliari e Messina.

Senatore Capriolo. Non credo si possa votare questa prima parte se non si conosce l'esito dell'alinea seguente. Se noi facciamo delle sedi definitive di Bari e di Cagliari, nessuno le vota; se facciamo delle sedi quali le propone il Senatore Vesme, le possiamo accettare giacchè si dice che queste non saranno sedi se non hanno un capitale di mille azioni ed il numero di 30 azionisti.

Quindi bisogna leggere e votare i due alinea complessivamente.

Senatore Vesme. Non ho voluto insistere, perchè deve essere il Presidente che dirige la discussione; ma convergo pienamente nell'opinione del proponente che le varie parti dell'emendamento siano collegate; nè parmi che si possa mettere ai voti il primo alinea contenente l'enumerazione delle sedi, senza che sia votato sulla condizione che è contenuta nell'alinea seguente.

Presidente. Faccio avvertito l'onorevole Senatore Vesme che il Presidente non ha fatto altro che secondare la sua prima domanda di mettere ai voti separatamente.

Senatore Arnulfo. Proporrei che si votasse sul secondo alinea prima d'ogni cosa, e si votasse dopo sulle città alle quali si voglia applicare, appunto perchè dipende dal vedere le condizioni che si sono inserite dal Senatore Vesme al secondo alinea il decidersi se si voglia estendere oppure no il numero delle sedi.

Il fare che siano collocati cogli altri i nomi di quelle due città dipende dalla condizione proposta nel seguente alinea; la quale ove non sia ammessa, forse non sarà ammesso qual'è l'alinea, dove sono enumerate le sedi da stabilirsi.

Votandosi l'alinea, che stabilisce le condizioni sotto le quali l'onorevole Senatore Vesme vuole siano stabilite le sedi, se è ammesso, si ammetteranno anche cogli altri i nomi delle due città nel relativo alinea; se non è ammesso, cessa il motivo di quell'aggiunta. Credo che ciò conferirebbe alla chiarezza della votazione.

Senatore Vesme. Aderisco alla proposta del Senatore Arnulfo.

Senatore Arrivabene. Non so se mi apponga bene a quello che si è proposto, ma parmi che per ovviare ad ogni inconveniente converrebbe mettere ai voti tutto l'emendamento del Senatore Vesme.

Presidente. Potrebbe ciò avere questo inconveniente, che non parendo ancora ben determinata l'intelligenza del tutto insieme si votasse una cosa senza piena conoscenza di causa.

Se non c'è osservazione in contrario, arguendo la proposta del Senatore Arnulfo a cui aderisce il proponente, comincerò a mettere in votazione la terza parte di quest'articolo.

« Ciascheduna di queste sedi però non verrà stabilita finchè nella sua circoscrizione non siano iscritti almeno trenta azionisti aventi diritto di voto nelle assemblee locali, e possessori complessivamente almeno di mille azioni. »

Senatore Farina, Relatore. Domanderei la parola per dare un semplice schiarimento. Nella formulazione ultimamente letta esistono condizioni che non erano nel progetto; si dice, cioè, che 30 azionisti possedano mille azioni, mentre nel progetto primitivo il numero degli azionisti non era determinato, ma solo si richiedeva tale numero per la validità dell'assemblea generale.

Senatore Vesme. Fin da principio il mio emendamento fu proposto nei termini nei quali ora si trova; e la ragione dell'emendamento sta in questo che in dati luoghi può avvenire che non vi sia che un azionista, che sia esso solo possessore di mille azioni, sì che malgrado quel numero di azioni non possa formarsi il Consiglio; e perciò ho proposto che non solo debbano esservi mille azioni, ma che le azioni abbiano ad essere ripartite fra certo numero di azionisti; nè tale distinzione fu da me introdotta dopo, ma era nel mio emendamento primitivo. Del resto ciò è consona a quanto si stabilisce negli statuti di tutte le società, dove per tutte le assemblee e le deliberazioni si sogliono stabilire appunto i due limiti: un minimo di azionisti e un minimo d'azioni, come ho proposto nel mio emendamento.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Nella compilazione dell'articolo ministeriale modificato dall'Ufficio Centrale vi era una distinzione tra le sedi di Ancona, Bologna, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e le due sedi Bari e Cagliari, e finalmente tra queste e le altre che per avventura l'assemblea generale avrebbe potuto proporre al Governo di istituire.

Questa distinzione era fatta, mi pare, colla scorta di due criterii; l'uno era l'importanza commerciale di alcuni luoghi, l'altro il numero delle azioni e degli azionisti che avrebbero potuto trovarsi in un luogo, il quale sebbene non avesse la medesima importanza commerciale, potesse però acquistare un certo diritto ad avere una sede invece di succursale sul numero considerevole delle azioni che potevano essere acquistate da' cittadini che vi dimorano.

Per Napoli, Milano, Livorno, ecc., la istituzione delle sedi non era perciò sottoposta a condizioni.

Per Bari e per Cagliari invece prevedevasi una condizione, avverata la quale, le due sedi si sarebbero dovute istituire. Per le altre città l'applicazione di quei due criterii era abbandonata all'assemblea generale.

L'onorevole Senatore Vesme vorrebbe ridurre i due criterii ad un solo. Facendo sparire l'importanza commerciale delle città, egli vorrebbe che l'istituzione delle sedi fosse sottoposta in ogni luogo al solo criterio del numero delle azioni combinato con quello degli azionisti che si potrebbero per avventura trovare in una data città.

Osserverò innanzi tutto che questo secondo criterio si fonda sopra un concetto essenzialmente erroneo, il quale apparisce qua e là in tutto questo statuto, cioè il concetto di un capitale di sede, che realmente non esiste, e che non può esistere.

Secondo gli statuti vi sarà un capitale della Banca, un capitale della Società bancaria, ma non vi è un capitale di sede. Dacchè un tagliaritano od un napoletano acquisti più o meno di azioni non ne segue per questo, che vi sia un capitale maggiore o minore in questa o quella sede; poichè, ripeto, non vi è possibilità logica di distinguere il capitale della Banca in capitali di sedi; laddove vuol fondarsi una Banca unica, con un solo ed unico capitale sociale.

Sicchè il criterio che mi pare preponderante per la istituzione d'una sede dovrebbe essere quello dell'importanza commerciale della città dove si vuole istituire.

Ma, Signori, mentre io convergo in ciò coll'Ufficio Centrale, non vi dissimulo che nel fondo dell'obbiezione del Senatore Vesme, che nel fondo del suo emendamento c'è una verità innegabile. Egli dice: voi volete stabilire una sede in ogni città importante sotto l'aspetto commerciale? Sia. Ma se in quella città voi non trovate un numero di azionisti sufficiente perchè sieno adempite tutte le disposizioni degli statuti intorno al modo di comporre l'amministrazione locale d'una sede, voi volete l'impossibile.

E per vero, io soggiungo: questi statuti dicono dover ciascuna sede essere amministrata da 9 o 12 azionisti, di cui ciascuno abbia un certo numero di azioni; e voi qui istituite sedi in determinate città e non prevedete il caso che in qualcuna di quelle città non si rinvenga nè quel numero di azionisti nè quel numero di azioni che gli statuti richiedono.

Io credo che questa sia la parte veramente sostanziale dell'obbietto a cui fa d'uopo soddisfare. Se non che la forma dell'emendamento Vesme mi pare che non vi soddisfi convenientemente. Perciocchè invece di richiedere come condizione per la costituzione delle sedi quel numero di azionisti e di azioni che gli statuti prescrivono perchè si possa comporre una amministrazione di sede, egli richiede un numero di azionisti e di azioni che la prima proposizione unilaterale esigea per comporre l'assemblea locale.

Io veramente avrei desiderato che non si fosse proceduto alla votazione di alcun articolo prima che il Senato sapesse in che sono d'accordo il signor Ministro e l'Ufficio Centrale quanto alle modificazioni che il Ministro propose nel suo progetto. E credo che non mi

sarei male apposto. Difatto la proposizione del Senatore Vesme suppone che regga un articolo degli statuti, il quale stando alle modificazioni proposte dal Ministro, se mai fossero accettate dall'Ufficio Centrale e dal Senato, sarebbe escluso. Secondo queste modificazioni le assemblee locali ristrette svanirebbero e sarebbero sostituite da tante assemblee aperte a tutti gli azionisti; anzi più universali ancora dell'assemblea generale che è chiamata ad unirsi una volta all'anno nella capitale del Regno. Perciocchè in quest'ultima non sarebbero ammessi se non gli azionisti le cui azioni sarebbero iscritte nei registri della società da sei mesi e dei quali ciascuno dovrebbe avere 20 azioni, mentrè nelle assemblee locali aperte a tutti sarebbero ammessi gli azionisti iscritti dovunque da tre mesi, ed aventi ciascuno non so più se 12 o 15 azioni.

Se dunque le modificazioni ministeriali sono accolte, non vi è più ragione alcuna per richiedere in questo luogo il numero di 30 azionisti e di mille azioni.

Rimane sempre però quella parte dell'obbietto, a cui non si è risposto finora, e che ho toccato più sopra cioè che se in una città non si trovasse il numero di azionisti che gli statuti esigono per comporre l'amministrazione locale, sarà impossibile che vi si costituisca una sede.

Epperò io credo che per non dipartirsi assolutamente dal progetto ministeriale, che fa la distinzione fra le città, in cui il commercio è più importante, e per le quali vorrebbe che fin d'ora negli statuti si stabilisse che vi sarà una sede, ed altre città meno importanti, dove prescrive che vi sarà una sede dopo che si sarà avverata una certa condizione, converrebbe fra quella parte dell'articolo, che indica le città più importanti nelle quali si proclama in massima che saranno istituite le sedi, e l'altra parte, dove si prevede il caso dell'istituzione futura in altre città meno importanti si introducesse un emendamento così concepito:

« Se in alcuna di queste città (che sarebbero Ancona, Bologna, Firenze, ecc.); non vi sarà un numero di azionisti possessori della quantità di azioni, che gli statuti richieggono, e sufficiente a comporre il Consiglio amministrativo, la costituzione della sede sarà differita sino al tempo in cui questa condizione sarà avverata. »

Così rimarrebbe la distinzione tra le città in cui gli statuti dicono che ci sarà una sede sottoposta solamente alla condizione della possibilità di ordinarne il Consiglio amministrativo, e le altre città, dove vi sarà una sede quanto vi si acquisteranno tante azioni da poter supplire indirettamente che vi sia una importanza bancaria tale da potervi utilmente essere istituita una sede della Banca.

Senatore Farina, *Relat. re.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Farina, *Relatore.* Io non avrei difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore

Scialoja; solo lo pregherei di aggiungere le parole: « per la formazione del Consiglio superiore, e per la garanzia richiesta dagli impiegati » perchè havvi per esempio il direttore, che deve avere 40 azioni, il cassiere, che ne deve avere, credo, 20 ed altri ancora.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Se non erro, io credo che le parole da me usate rispondano già al desiderio del signor Relatore. Perciocchè il mio emendamento dice: « Se in alcuna di dette città non vi sarà un numero di azionisti possessori della quantità di azioni, che gli statuti richiedono, e sufficiente a comporre il Consiglio amministrativo, ecc. » e nel Consiglio entrando anche il direttore, pare che implicitamente si dica quanto vorrebbe l'onorevole Senatore Farina, nel caso che il direttore fosse del luogo.

Del resto se non si crede che il pensiero sia abbastanza chiaramente espresso, io non sono alieno dall'accettare una compilazione più compiuta e più chiara.

Senatore Stara. È meglio sia la cosa più chiaramente spiegata.

Senatore Scialoja. Se il signor Presidente lo permette prima di fargli passare l'emendamento, vorrei concordarne i termini coll'Ufficio Centrale.

Presidente. Pare anche a me sia meglio così; che sempre più chiara si farà la discussione.

Senatore Vesme. Io vorrei fare una sola osservazione su questo emendamento, prima che fosse preso in esame, e vorrei così spiegare...

Presidente. Parmi che sarebbe forse meglio che anche il signor Senatore Vesme si combinasse prima direttamente coi signori Senatori Farina e Scialoja.

(Il Senatore Vesme si reca presso i detti Senatori.)

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento del signor Senatore Vesme, stimo opportuno di dar lettura al Senato dell'emendamento che il signor Senatore Scialoja proporrebbe all'articolo 25, dopo le parole « Palermo e Torino » concepito in questi termini:

« Se in alcuna di queste città non sarà un numero di azionisti possessori della quantità di azioni che gli statuti richiedono, e sufficiente a comporre l'amministrazione ed il Consiglio della sede, la costituzione di questa sarà differita sino al tempo in cui questa condizione sarà avverata. »

Questo emendamento è consentito tanto dal signor Ministro che dall'Ufficio Centrale.

Premessa questa lettura, passo a mettere ai voti la terza parte dell'emendamento Vesme.

Senatore Vesme. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vesme. Io mi permetto di dire ancora

una parola per spiegare il motivo per il quale non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja.

Questo emendamento ammette in massima la necessità che nelle sedi vi sia un numero di azionisti sufficiente per formare i Consigli, ma limita il numero di questi azionisti precisamente a quello di individui necessario a formare il Consiglio medesimo.

Ora questa invece è la cosa che io desidero evitare. In qualunque Consiglio è necessario che si possa fare una scelta, che vi possa essere ammissione ed esclusione. Può avvenire facilmente in qualunque città ed in qualunque luogo di commercio che vi siano negozianti che non abbiano credito, che non godano fiducia e che non si vogliano eleggere come consiglieri.

Ora questi avrebbero un mezzo sicuro di esser eletti prendendo il numero di azioni necessario per essere eletti nel Consiglio del luogo dove non v'è un numero sufficiente da poter eleggere altri in loro vece; laddove col numero di trenta individui che io propongo e che molto non s'allontana da quello del progetto del signor Senatore Scialoja si eviterebbe questo inconveniente, poichè vi sarebbe un'eccedenza di circa dieci azionisti per la quale vi sarebbe mezzo a scelta, e non si avrebbe una specie di consiglio obbligatorio e perpetuo, come verrebbe ad essere secondo l'emendamento del Senatore Scialoja.

Presidente. Rileggo la terza parte dell'emendamento del signor Senatore Vesme:

« Ciascheduna di queste sedi però non verrà stabilita finchè nella sua circoscrizione non siano iscritti almeno trenta azionisti aventi diritto di voto nelle assemblee locali, e possessori complessivamente almeno di 1000 azioni. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Presidente. Intende il signor Senatore Vesme che io proseguo?

Senatore Vesme. No.

Presidente. È abbandonato l'emendamento del Senatore Vesme.

Passo ora all'articolo 25 del progetto dell'Ufficio Centrale, cui aderisce il signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Giacchè veggo spiegata la mia idea nell'emendamento Scialoja, ritiro il sotto emendamento che aveva proposto.

Presidente. Se non si fanno osservazioni crederò opportuno di mettere ai voti prima di tutto le due parti dell'art. 25, poi immediatamente dopo l'emendamento Scialoja.

« Art. 25. La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del Regno. »

» Ha sede in Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino. »
Chi approva queste due parti...

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** L'emendamento del sig. Senatore Scialoja cambia affatto la sostanza anche della prima parte; potrebbe darsi benissimo che qualche Senatore (e forse io sono tra quelli) sia disposto a votare la prima parte, quando sia certo che vi sia aggiunta la condizione proposta dall'onorevole Senatore Scialoja.

Io crederei però che anzitutto si dovrebbe votare l'emendamento prima di votare la prima parte dell'articolo proposto.

Presidente. Dal momento che un Senatore crede sia il caso di tenere un altro modo di votazione che potrà influire sulla sua opinione, io non ho difficoltà di seguire in questa parte la regola generale, che il voto dell'emendamento preceda quello del testo dell'articolo.

L'emendamento del Senatore Scialoja verrà a collocarsi, quando sia approvato, dopo le parole *Napoli, Palermo e Torino.*

Se vi è qualche altra osservazione prego i signori Senatori di farla, affinché possa poi procedere liscia la votazione.

Lo rileggo. (*V. sopra.*)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti le due parti dell'articolo testè letto.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Leggerò per intero il rimanente dell'articolo, quando non si domandi la divisione.

« Essa potrà creare sedi nelle città di Bari e Cagliari, tostochè il numero delle sue azioni collocate presso persone dimoranti nella circoscrizione attribuita dal regolamento a una di dette sedi sia giunto al numero di mille.

» Il numero delle sedi potrà essere aumentato o diminuito per deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo.

» Il regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede.

» La Banca ha una succursale almeno in ciascuna provincia ove non è una sede.

» Tutte le succursali debbono essere stabilite nel corso di dieci anni. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi si fa osservare che dopo l'interpolazione anche dell'emendamento Scialoja, sia opportuno ripetere le parole *La Banca.*

Presidente. Si direbbe dunque *La Banca potrà creare ecc.*

Premessa questa variazione di redazione, metto ai voti questa parte dell'art. 25. Chi l'approva si alzi. (Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo; chi lo approva, si alzi. (Approvato.)

Ora pregherei il signor Relatore a volere indicarmi su quali articoli crede che debbasi ancor sospendere la votazione in vista di quanto ha premesso sul principio dell'adunanza.

Senatore **Farina, Relatore.** Sarebbe stato inteso fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale di rimandare le aggiunte fatte dall'Ufficio Centrale, relativamente alla composizione del Consiglio superiore fin dopo che si sia discusso sopra alla composizione medesima.

Siccome ciò non pregiudica punto la questione si potrebbe in allora votare l'art. 26, quale venne proposto dal Ministero restando intatta la questione relativa alla composizione del Consiglio superiore.

Presidente. Crede opportuno che si faccia una votazione?

Senatore **Farina, Relatore.** Non guasta niente; siccome vi sono degli articoli nei quali si parla del Consiglio superiore, non si pregiudica punto la questione omettendo di parlarne, poichè nella proposta dell'onorevole signor Ministro non si parla punto del Consiglio superiore.

Presidente. Dunque metterò ai voti l'articolo ministeriale.

« Art. 26. L'amministrazione della Banca è commessa ad un Governatore, a due Vice-Governatori e ad un Consiglio superiore.

» L'amministrazione di ciascuna sede e succursale è affidata ad un Direttore e ad un Consiglio amministrativo.

» Tre censori vigilano l'amministrazione di ciascuna sede e succursale. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 26.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Prego il Relatore di dirmi se si può proseguire.

Senatore **Farina, Relatore.** Si può proseguire.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Si può proseguire fino all'articolo 32.

Presidente. Consente il signor Ministro che si prenda il testo dell'Ufficio Centrale per le modificazioni introdotte?

Senatore **Farina, Relatore.** Quanto all'articolo 27, fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale si sarebbe inteso di fare una piccola variazione al terzo alinea dove si dice:

« I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta a doppio, » si direbbe: « Sulla proposta del numero

più la metà del Consiglio della sede cui la succursale è aggregata. »

Presidente. Sarebbe bene rettificare la redazione perchè non parmi abbastanza chiara.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Se il Relatore mi permette, sarebbe la proposizione quale fu distribuita a stampa.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Leggerò l'articolo come sarebbe concordato tra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

« Art. 27. Il governatore ed i vice-governatori sono nominati dal Re.

» I direttori delle sedi ed i direttori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore ed approvati dal Governo che potrà anche rimuoverli.

» I Consigli amministrativi delle sedi ed i censori sono eletti dagli azionisti in conformità dell'articolo 57 e sono sempre rieleggibili.

» I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore di ciascuna sede.

» Essi sono rieleggibili.

» La proposta conterrà una metà più del numero dei consiglieri da nominarsi. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Se il Senato mi permette, io proporrei all'articolo 27 un emendamento. L'onorevole Relatore vi ha dimostrato i pericoli che in altri paesi subirono le Banche affidate troppo ampiamente alle mani del potere esecutivo; vi ha altresì dimostrato la giustizia che amministratore del proprio avere sia il medesimo possessore di esso, cioè l'azionista della Banca.

In vista di questo riflesso, ch'io certamente non ripeterò, perchè troppo luminosamente dimostrato da quanto espose l'onorevole Relatore, propongo che il governatore e i vice-governatori siano nominati dal Re fra tre individui eletti dall'Assemblea generale degli azionisti a maggioranza di voti.

In questo modo io crederei più tutelato l'interesse generale della Banca e mantenuta altresì la tutela che si addice al potere esecutivo, e ciò senza che questi possa avere nella Banca un'ingerenza soverchia, e così si possa radicare nel nostro paese quell'affezione, quell'interesse a quest'istituzione della Banca di circolazione e sconto, senza del quale l'istituzione medesima non potrebbe certamente prosperare.

Presidente. L'Ufficio Centrale aderisce a questa proposta?

Senatore **Farina, Relatore.** L'emendamento è così sostanziale, che naturalmente basta enunciarlo perchè se ne possa sentire tutta l'importanza.

Presidente. Il Senatore Martinengo propone che dopo le parole « del Re » si aggiungano queste altre :

« A sua volta fra tre individui eletti dall'Assemblea generale degli azionisti a maggioranza di voti. » Altrettanto dicasi dei due vice-governatori.

Senatore **Farina, Relatore.** Si potrebbe dire sopra una terna.

Varie voci. Sopra terne.

Senatore **Martinengo G.** Pregherei l'onorevole Presidente di sottoporre al voto del Senato l'emendamento quale fu da me proposto.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Martinengo, il quale sarebbe così concepito. (V. sopra.)

Comincio dal pregare l'Ufficio Centrale a voler dichiarare se lo accetta.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio non può accettarlo.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Martinengo; chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Se l'onorevole preopinante avesse combattuto la nomina governativa in luogo della nomina dall'Assemblea, il mio compito sarebbe stato alquanto più difficile, ed avrei dovuto ripetere una gran parte delle ragioni che ho addotte nella relazione per dimostrare come, al credere dell'Ufficio Centrale, fosse necessario per l'efficace sorveglianza della società che un individuo nominato dal Governo stesse a capo della Società medesima; ma il preopinante non combatte l'idea della nomina per parte del Governo del governatore della Banca. Egli si limita ad esprimere il desiderio che questa nomina venga fatta sopra una terna presentata dall'Assemblea.

Questa proposta per altro implica una negazione dirò così, del principio che attribuisce questa nomina al Governo, giacchè in questo caso non è più il Governo che sceglie l'uomo di sua confidenza, è l'assemblea generale che disegna un determinato numero di persone fra le quali egli deve limitare la sua scelta.

Donque in genere questa proposizione combatte il principio sostenuto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, che questa scelta debba essere lasciata nell'arbitrio governativo senza del che il Governo non può avere completa fiducia che gli affari della Società stiano costantemente nei termini nei quali devono stare, e che gli abusi siano dirò così, da un intervento governativo impediti al momento stesso in cui dovrebbero compiersi, per cui la sorveglianza sia, in una parola, *preventiva* e non *repressiva*.

Io ho nel rapporto sviluppato i motivi per cui in questo genere di cose la sorveglianza preventiva è indispensabile, quindi non tedierò il Senato col ripetere gli stessi ragionamenti e mi limiterò ad osservare, che il lasciare semplicemente al Governo la facoltà di scegliere su di una terna fatta dall'assemblea generale, non toglie nessuno degl'inconvenienti dei quali ho fatto cenno.

Osserverò di più che in pratica questa scelta si riduce in fatto ad una parola vuota di senso. Generalmente quando quelli che formano la terna, hanno desiderio che un tale individuo sia posto dal Governo, compongono la terna in questo modo. Vi si mette questo tale individuo che sotto varii rapporti può essere veramente indicato dall'opinione pubblica per essere posto in quella tale posizione; poi vi si mettono due altri nomi per comporre la terna che in frase volgare si chiamano *teste di legno*, sui quali è sicuro che la scelta del Governo non può cadere. Evidentemente dunque il dare all'assemblea la facoltà di fare la terna, e poi dire al Governo scegliete, è lo stesso che dire, parlando chiaro, e senza ambagi, che la nomina è data all'assemblea e tolta al Governo.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale non potrebbe acconsentire all'emendamento Martinengo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se l'onorevole Senatore Martinengo non desidera che una forma diversa di nomina, cioè se non accetta la nomina fatta dal Governo, allora saremo sopra un terreno più chiaro, e potremo discutere se veramente si debba o non si debba recedere da una proposizione così importante qual'è quella della nomina del governatore. Se poi egli intende approvare che le nomine del governatore e dei vice governatori siano fatte dal Governo, dovrebbe mettere tanta attenzione alla forma da lui proposta da rilevare gli inconvenienti che ha notato il Relatore.

È evidente che la nomina fatta nel modo indicato dal Senatore Martinengo non è una nomina fatta dal Governo; bisogna dirlo con tutta chiarezza. Quando l'assemblea ha da formare una terna, lo fa nella guisa che accennò l'onorevole Relatore. Or questo è sostituire la nomina dell'assemblea generale alla nomina del Governo. Se è questo lo scopo a cui si vuol andare, io debbo fare alcune osservazioni in proposito a costo anche di ripetere le cose già dette. Io ho già detto abbastanza per dimostrare che l'instituzione di una Banca come questa, è istituzione in cui il carattere pubblico predomina; io credo di non dover ritornare sopra questa dimostrazione.

Ebbene, o Signori, se questo è vero, ci sono varii modi di dar al Governo una sufficiente influenza per gli affari gravissimi che nell'interesse pubblico si trattano nella Banca: il primo e più noto è quello del Commissario regio.

Signori, io credo che la cosa sia troppo nota per poter decidere che, sebbene i Commissari Regi possano rendere utili servizi in genere nelle società, specialmente anonime, che si costituiscono tuttogiorno nel commercio, non sono nel fatto di quella utilità che si richiederebbe per sorvegliare una grande istituzione come è la Banca.

Essi sono troppo estranei alle operazioni della Banca, e la negligenza direi anche involontaria può essere di conseguenze gravissime. Non è necessario dimostrare

quest'assunto perchè ciascuno di voi, o Signori, ha già un concetto abbastanza esatto dell'opera di un semplice Commissario regio.

Se dunque si crede insufficiente il Commissario regio, ci sarebbe un altro espediente, cioè quello che qualcuno proporrebbe, d'una specie di censore, d'ufficiale pubblico che vada a ingerirsi nei fatti dell'amministrazione in una maniera più intima, e che abbia lo sguardo sopra tutti i passi dell'amministrazione, in modo da non esercitare soltanto una vigilanza, ma da essere a parte di tutto ciò che costituisce l'amministrazione.

Ebbene, in questa seconda maniera di far ingerire il Governo c'è qualche cosa che appena apparisce nella forma del Commissariato regio, c'è, userei una frase un po' strana, ma che credo esprima in gran parte la verità, c'è una specie di cospirazione continua contro gli affari della Banca; ci è sempre un susurro all'orecchio della persona per far che abbia l'occhio aperto sopra quello che accade, e per quel mezzo indiretto arrivare ad impedire quello che si vuole impedire e fare ciò che si vuol fare.

Ma oltre questi due ci è un mezzo franco, leale, aperto, degno d'un Governo che si rispetta, e questo è quello del governatore regio.

Il governatore regio ha l'iniziativa, è apertamente nominato dal Governo, ha la presidenza e la rappresentanza. Tutto quello che un Governo vuol fare, lo fa all'aperto, con tutte le forme legali, senza essere costretto ad andar cercando espedienti e stratagemmi, quali deve cercare quando non ha un'iniziativa.

Ora dei tre sistemi, noi abbiamo preferito il più franco, il più leale; nell'amministrazione d'una Banca c'è una quantità d'affari che evidentemente interessano il pubblico, ne' quali l'interesse degli azionisti viene in seconda linea; l'enumerazione delle attribuzioni della Banca basta a dimostrarlo.

Ora è chiaro che quando c'è a capo un governatore, quando questo governatore ha la rappresentanza ufficiale della Banca, la sua opera è un'opera chiara, precisa. Solamente si può temere che egli possa far prevalere di tanto l'interesse governativo, l'interesse pubblico, da danneggiare l'interesse privato.

Ma qui, o Signori, non c'è che guardare se quelli che si mettono a rappresentare gli interessi privati, quelli che si mettono a costituire l'amministrazione interna, i membri del Consiglio amministrativo insomma, abbiano garanzie sufficienti da assicurare la prevalenza dell'interesse privato.

Io dissi già che lo stesso interesse privato che entra nella costituzione della Banca, diventa una garanzia del successo per l'interesse pubblico, e che un Governo il quale per poco comprenda il valore di una Banca, senza troppi suggerimenti sa cautelare e difendere gli interessi degli azionisti, perchè è impossibile che non vegga che vacilla l'edificio nella sua base, se l'interesse privato non è ben assicurato.

Questa avvertenza viene così facilmente alla mente del Governo, che dirò, basta essa sola a tenerlo nei debiti termini, e quando la rappresentanza degli azionisti sia costituita per guisa che basti a tenere il governatore nei limiti, io credo sia raggiunto l' scopo.

Noi dovremo dunque guardare se l'amministrazione che costituiamo intorno al Governatore regio sia di tal natura da prevenire qualunque abuso.

Ma badate che questo si è il secondo riguardo: il primo si è di assicurare la rappresentanza dell'interesse pubblico, dell'interesse governativo.

È inutile che qui ricordi quali siano le parti importantissime del nuovo statuto che rappresentano appunto questa parte, quest'interesse. È inutile che ricordi che oltre a quell'interesse che nasce al pubblico ed al Governo dal semplice organamento della Banca, vi sono attribuzioni gravissime che le si possono in seguito affidare, essendosi già parlato delle tesorerie e delle zecche. Tutto questo costituisce una mole di affari nei quali è impossibile che il Governo dimentichi i suoi doveri.

La tutela dunque dell'interesse pubblico, dell'interesse governativo sarà bene affidata ad un Governatore generale: tutto il resto dipenderà dal modo di costituire l'amministrazione della società intorno di lui.

Non mi estendo di più su questo argomento, perchè troppo vieto e troppo ripetuto; mi riservo solo la parola, se si facciano altre obiezioni su questo argomento.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. L'inconveniente accennato dall'onorevole Relatore, che cioè la nomina del governatore possa essere falsata, per dire così, colla proposta di due individui poco adatti e di un terzo più opportuno, sul quale debba forzatamente cadere la scelta, è un inconveniente, io non lo nego; ma chi potrebbe sostenere che altri consimili inconvenienti e maggiori non vi possano essere nella nomina governativa, cioè nella nomina affidata al solo potere esecutivo?

Quanto alle attribuzioni a cui accenna l'onorevole signor Ministro, queste possono essere ben sostenute tanto da un governatore di nomina regia, quanto da uno di nomina dell'Assemblea generale degli azionisti ai quali, a mio credere, deve stare a cuore più che a chicchessia il fare buone scelte, avendo essi il maggior interesse a tutelare le cose della Banca, che è poi indirettamente l'interesse dello Stato; tuttavia, visto il poco favore che io temo possa quest'opinione incontrare nel Senato, ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento del signor Senatore Martinengo essendo stato da lui stesso ritirato....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Non sorgo per proporre emen-

damento di sorta; io inclinerei a credere che il governatore avesse ad essere nominato dall'Assemblea generale, ma non lo emendamento a tal riguardo, perchè credo che, dato lo statuto della Banca quale ci viene proposto, avrei contro simile proposta la maggioranza dei voti del Senato.

Sorgo unicamente per sottomettere al Senato una osservazione intorno alle cose dette dal signor Ministro.

Egli ha fatto menzione di due sistemi d'ingerenza governativa, di quello cioè della vigilanza esercitata per mezzo di un censore, di un ispettore, di un commissario (il nome non cambia la cosa), e quello di una partecipazione nell'amministrazione per mezzo di un governatore nominato dal Governo. Ha contrapposto questi due sistemi, ed ha detto perchè, a suo credere, si debba preferire l'uno all'altro.

Io dico invece, che qualunque sia il sistema che si preferisca quanto al governatore, val quanto dire che questo sia nominato dal Re, o nominato dagli azionisti, non ne deriva che il Governo abbia non solamente il diritto, ma sino ad un certo segno il debito d'invigilare alcune operazioni di una Banca *monopolizzata*, come sarà quella di cui gli statuti sono sottomessi alla discussione del Senato.

E difatti, o Signori, nel Belgio, in Francia, in Austria, dove sono Banche in gran parte simili a quella della cui fondazione noi oggi ci occupiamo, è un governatore nominato dal capo dello Stato, e nel tempo stesso un ufficiale governativo che vigila quotidianamente le operazioni della Banca. Imperocchè il governatore sia o non sia nominato dal Re, è l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio superiore, al quale è commessa l'amministrazione della Banca. Gli statuti gli impongono il debito strettissimo di eseguirle. Non può opporvisi, non può sospenderle.

Ora, siccome in alcuni casi queste deliberazioni possono offendere o gli statuti o le leggi del paese o gli interessi dello Stato, così saggiamente nei paesi che vi ho rammentati è stabilito a un dipresso ciò che nella legge del Belgio è espresso così:

« Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations de la Banque. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui seroit contraire soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat »

Il Commissario incaricato di questo riscontro, o come dicesi, controllo della Banca, può reclamare contro operazioni o decisioni poco regolari. Egli solo può senza inconvenienza fare istanza appresso il Governo, perchè le deliberazioni del Consiglio vengano corrette o sospese. Il governatore non può, nè deve farlo.

Proporrò a suo luogo l'aggiunta di un articolo, che potrà essere collocato dopo gli altri articoli i quali compongono questo capo degli statuti intorno al quale discutiamo. Per ora mi basti aver accennato al concetto di quell'emendamento, acciocchè il voto che sta per

esprimere il Senato sull'articolo 27 dopo le cose dette dall'onorevole signor Ministro non includa anticipatamente l'idea di respingere la proposizione che sarò per fare, e che a me sembra utile a compiere il sistema dell'intervento governativo, anzichè essere esclusa dalla nomina del governatore, come si sarebbe potuto argomentare dalle parole dell'onorevole signor Ministro.

Presidente. È una riserva di proposizione futura.

Senatore Scialoja. Sicuro.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Io non mi oppongo alla riserva fatta dall'onorevole Scialoja; è un fatto che oltre il governatore in un gran numero degli statuti delle altre Banche vi è un Commissario governativo. Noi non lo abbiamo introdotto, sebbene questi esempi atessero perfettamente sotto gli occhi dell'Ufficio Centrale, e che anzi nelle note abbia introdotto alcune indicazioni relative precisamente alle attribuzioni del Commissario regio; non ostante che vi sia un governatore nominato dal Re, dico, l'Ufficio non l'ha introdotto, perchè avendo già visto destarsi, dirò così, nel pubblico clamori ed opposizioni per la nomina del governatore della Banca fatta dal Re, non ha voluto, in certo modo, aggravare questa condizione di cose. Egli si riserva del resto di esaminare la questione più ampiamente quando verrà fatta la proposta dall'onorevole Scialoja.

Però, anche senza pregiudicarla non possiamo tacere che, a nostro credere, il governatore non potrebbe mai riguardarsi come vincolato ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, quando queste deliberazioni fossero in urto coll'interesse pubblico, cogli statuti o colle leggi del Regno.

Per conseguenza il governatore può già sino ad un certo punto all'opportuna sorveglianza provvedere da sè; ad ogni modo, ripeto, mi riservo di esaminare la questione più ampiamente quando sarà fatta la proposta.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, porrò ai voti l'art. 27, e lo rileggo:

« Il Governatore ed i Vice-Governatori sono nominati dal Re.

» I Direttori delle sedi, ed i Direttori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore ed approvati dal Governo che potrà anche rinoverli.

» I Consigli amministrativi delle sedi ed i Censori sono eletti dagli azionisti in conformità dell'art. 57 e sono sempre rieleggibili.

» I Consigli amministrativi ed i Censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio di ciascuna sede. Essi sono rieleggibili.

» La proposta conterrà una metà più del numero dei Consiglieri da nominarsi. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Ieri l'onorevole Relatore diceva una cosa giustissima: egli diceva che una sede come

una succursale può mettere a repentaglio gli interessi della Banca. Le operazioni così delle sedi come delle succursali sono identiche, poichè si riducono a mettere in circolazione biglietti di Banca, ad accettare cambiali o altri recapiti che vengono presentati allo sconto ed a fare anticipazioni in quei modi che gli statuti hanno stabilito. Non v'è un'operazione d'indole determinata per le succursali che le differenzii dalle sedi. La differenza sta nella sola importanza dell'amministrazione, ma l'amministrazione è anche più importante nella sede che nella succursale, e però nel modo ond'è composta quell'amministrazione vi sarebbero nelle sedi garanzie maggiori che mancherebbero nelle succursali.

Fedele a questo concetto, l'Ufficio Centrale crede che le nomine dei direttori delle sedi abbiano ad essere fatte dal Consiglio superiore ed approvate dal Governo; e lo stesso propone per i direttori delle succursali.

Io però reputo che quest'approvazione non sia da ammettersi negli statuti, nè per gli uni, nè per gli altri.

Signori, quando avete posto a capo dell'amministrazione un ufficiale del Governo, fate che tutti gli atti interni di quest'amministrazione appartengano a coloro ai quali è affidata dallo statuto l'amministrazione medesima. Fate che costoro si abbiano sufficiente libertà, perchè altrimenti non avranno sufficiente responsabilità.

Le approvazioni del Governo per nomine già fatte dal Consiglio superiore si riducono per lo più ad una formalità, che tende in apparenza a scemare la responsabilità del Consiglio, perchè gli toglie in diritto la libertà, a modo suo, ma che in realtà gli dà maggior libertà di non fare buone scelte.

Nè l'approvazione della nomina dei direttori impedirà punto che costoro amministrino male; non gioverà che a renderli meno dipendenti dal Consiglio, il che non è garanzia di buona amministrazione.

Senatore Farina, Relatore. Non potrei ammettere le osservazioni dell'onorevole preopinante. Le operazioni della Banca, dividendole come le ha divise il signor Ministro, si riducono ad essere operazioni esterne, o operazioni interne, e queste interne divise in relazioni col Governo ed in relazioni coi particolari.

Le relazioni all'estero o le relazioni col Governo sono di impegno del Consiglio superiore della Banca e del governatore della medesima. Ma le relazioni col l'interno, le relazioni con i cittadini sono tutte determinate dalle sedi.

Egli è indubitato che le sedi possono sommaramente compromettere la solidità della Banca, perchè sono quelle che effettivamente fanno lo sconto, che è l'operazione più pericolosa che la Banca fa.

Ora noi abbiamo considerato se fosse opportuno che si guardasse solamente alla sorveglianza delle operazioni del centro, e si trascurasse poi completamente tutte le altre operazioni che fa la Banca col mezzo delle sedi.

Il Governo non è egli egualmente interessato a che sieno regolari le operazioni della Banca coll'estero, come

a che sieno regolari anche quelle che si fanno all'interno?

Dunque, se si riconosce al Governo il diritto di nominare il governatore per la sorveglianza delle operazioni all'estero, perchè non si troverà necessario che esso intervenga nella nomina del direttore per le operazioni della Banca all'interno?

Noi abbiamo dunque creduto opportuno che il direttore avesse un mandato anche dal Governo, il quale gli desse una facoltà, un carattere per poter opporsi agli abusi che eventualmente nelle sedi si volessero commettere. A fianco del direttore della sede sta precisamente il Consiglio della sede, come a fianco del governatore sta il Consiglio superiore.

L'uno serve necessariamente in un caso e nell'altro per controllo, per freno alle operazioni dell'altro, e se è bene che le operazioni siano controllate e frenate al centro, non vedo perchè non sarà egualmente bene che siano controllate e frenate in tutte le sedi e le succursali.

Se c'è l'opportunità che nel centro intervenga un rappresentante del Governo, il quale si contrapponga, si metta a fianco all'amministrazione sociale centrale, non possiamo ravviare inopportuno che nelle sedi il direttore abbia una specie di carattere governativo, per vegliare che non trascendano ad abusi gli amministratori delle sedi, i quali (noti bene il Senato) i quali amministratori delle sedi, e specialmente le Commissioni di sconto, sono perfettamente indipendenti e liberi, e non possono avere materialmente, nell'esecuzione delle loro attribuzioni, nessun controllo dalla amministrazione centrale, la quale non essendo sul luogo, non può regolare lo sconto, sebbene assegni una somma determinata ad ogni quindici giorni per le operazioni che in ogni sede o succursale si fanno.

Per conseguenza, come si è trovato opportuno che nel centro vi sia un governatore nominato dal Re, così si è creduto conveniente, necessario che nelle sedi e nelle succursali vi siano direttori, i quali, avendo una nomina regia, abbiano un'arma per guarentirsi contro gli abusi delle amministrazioni locali, ed in conseguenza si è fatta tale proposta seguendo inoltre l'esempio di quanto si pratica in altri paesi, e specialmente nell'organizzazione della Banca francese, e si è fatto tanto più volentieri, in quanto che nella Banca francese, nel Consiglio centrale, il Governo è anche più potente di quello che non lo sia fra noi, perchè colà non solo c'è il governatore e i vice-governatori di nomina regia, ma nel Consiglio superiore si sono introdotti tre ricevitori generali, i quali naturalmente dal Governo dipendono.

Quindi il governatore in Francia è anche più appoggiato nel Consiglio e più sorretto che non sia da noi.

L'abbandonare poi l'amministrazione completamente alla società e ad un individuo di sua scelta, senza l'intervento governativo, sarebbe un controsenso, perchè dal momento che si riconosce la necessità di questo controllo governativo al centro, dove non si fanno operazioni coll'interno, pare un controsenso, mentre le principali operazioni della Banca riduconsi allo sconto ed alle anticipazioni, le quali è necessario che siano sorvegliate, e non lo potrebbero essere altrimenti che facendo nominare dal Governo i direttori, i quali, rispetto alle sedi ed alle succursali, fanno lo stesso ufficio che fa il governatore rispetto alla amministrazione centrale.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Faccio osservare all'onorevole Relatore che, sebbene il Consiglio superiore non abbia un'azione ristretta unicamente a mantenere le relazioni della Banca coll'estero, nell'art. 33 è detto, e se non vi fosse detto lo si dovrebbe intendere, che il Consiglio superiore amministra e sorveglianza tutti gli interessi della società; e in quello stesso articolo leggo: Il Consiglio superiore nomina sulla proposta del governatore e revoca sulla proposta medesima i direttori e gli impiegati dell'amministrazione.

Vede quindi il Senato, come avendo il governatore soltanto la proposizione della nomina e della revoca dei direttori, quando il Consiglio superiore nomina un direttore, non fa che approvare la proposta fattagli da un ufficiale del Governo che si suppone abbia tutta la fiducia del Ministero. Perchè richiedere in questo caso un'approvazione esplicita posteriore? un'approvazione che in pratica interverrà sempre o quasi sempre almeno, e che farà credere che realmente il Governo abbia avuto una parte molto maggiore di quella che non dovrebbe avere nella nomina di questi direttori? Perchè rendere moralmente almeno responsabile il Governo della gestione di questi direttori? Io credo che possa bastare che siano nominati dal Consiglio superiore, ma sulla proposta di un ufficiale del Governo, quale è il governatore della Banca.

Presidente. Non essendo più il Senato in numero, si rimanda il seguito di questa discussione a domani alle due.

Prego poi i signori Senatori di volersi riunire domani al tocco in conferenza privata per affari interni del Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XCV.

TORNATA DEL 15 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Considerazioni del Senatore Farina (Relatore) contro la proposta di soppressione fatta ieri dal Senatore Scialoja all'articolo 27* — *Adozione degli articoli 27, 28, 29 dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione degli articoli 30 e 31 del progetto ministeriale* — *Relazione del Senatore Farina sulle modifiche proposte dal Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 32* — *Obbiezioni del Ministro* — *Replica del Senatore Farina* — *Osservazioni dei Senatori Arnulfo e Pareto in sostegno dell'emendamento dell'Ufficio Centrale* — *Proposta del Senatore Di Revel, accettata dall'Ufficio Centrale* — *Emendamento del Senatore Scialoja, combattuto dal Senatore Farina, propugnato dal Senatore Cambrey-Digny* — *Avvertenza del Senatore Scialoja* — *Risposta del Senatore Farina* — *Dichiarazione del Ministro e del Senatore Farina* — *Parlano sull'ordine della votazione i Senatori Scialoja, Pareto, Farina, Duchoqué* — *Sotto emendamento del Senatore De Gori, membro dell'Ufficio Centrale, alla proposta del Senatore Di Revel, oppugnato dal Senatore Farina, e cellato dal Ministro* — *Approvazione della proposta del Senatore Di Revel, fatta per voto segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Nella seduta di ieri siamo rimasti all'articolo 27 sul quale si è estesa la discussione.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'onorevole Senatore Scialoja proponeva ieri la soppressione della seconda parte del primo alinea nel quale si dice che i direttori delle sedi e succursali saranno approvati dal Governo che potrà anche rimuoverli.

Dirò brevemente il motivo per il quale l'Ufficio Centrale è spiacente di non poter accogliere questa proposta. Ciò che ha indotto l'Ufficio Centrale a fare intervenire l'azione governativa nelle nomine dei direttori delle sedi e delle succursali, si è che nel sistema del Governo e dell'Ufficio Centrale, togliendosi ogni altra sorveglianza dei Consigli dei singoli uffici della Banca, ne conseguita che il direttore in certo modo bisogna che sorvegli egli stesso le operazioni dei Consigli ai quali presiede.

Supponendo che uno di questi Consigli possa in qualche modo trascurare le disposizioni della legge o dello

statuto che regolano le operazioni affidate all'ufficio medesimo, è evidente che, affinché il direttore possa avere un certo carattere legale, conviene che abbia una qualità che lo renda non semplicemente un impiegato della Banca, ma qualche cosa di più, se no sarebbe un impiegato che si opporrebbe a tutte quelle persone che, rappresentando la società della Banca, sono suoi superiori.

Aunque, se si vuole che quest'ufficiale possa esercitare un'influenza di sorveglianza nel Consiglio presso il quale si trova, bisogna attribuirgli una nomina governativa che gli dia in certo modo quell'indipendenza di cui mancherebbe se non avesse che la nomina della società.

Di più, l'emendamento dell'Ufficio Centrale si riferisce anche alla facoltà del Governo di rimuovere questi direttori.

La seconda parte è ancora più importante della prima, perchè, supposto che il Governo riconosca che questi direttori non adempiano bene al loro dovere, non v'ha dubbio che deve avere la facoltà di rimuoverli, senza che questa rimozione venga approvata dal Consiglio superiore.

Evidentemente questa è una facoltà che si deve concedere al Governo perchè la sua sorveglianza possa riescire efficace.

Del resto nel fare questa proposta l'Ufficio Centrale si è appoggiato ad esempi assai autorevoli come la Banca di Francia.

Nella Banca di Francia l'articolo 22 della legge del 22 marzo del 1841 così si esprime:

« Le directeur de chaque comptoir est nommé par Ordonnance royale, sur le rapport de notre Ministre des finances et sur la présentation qui lui est faite de trois candidats, par le Gouverneur de la Banque.

» Le Gouverneur de la Banque nomme, révoque et destitue les employés des comptoirs. »

Come vede il Senato, la disposizione della legge francese è molto più ampia che la nostra, mentre là è il solo governatore che fa la proposta al Governo; presso noi invece è il Consiglio superiore della Banca che fa la nomina e ne chiede al Governo l'approvazione.

Anche in Francia dunque si è sentita la necessità riguardo a questo rappresentante, che in certo modo diventa rappresentante governativo rispetto ai membri del Consiglio delle sedi e delle succursali di dargli un carattere d'impiegato regio, affinché possa all'occorrenza (è sperabile però che non succederà mai) porre un freno alle infrazioni dei regolamenti che venissero praticate dalle singole amministrazioni delle sedi e delle succursali.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale crede di dover mantenere l'aggiunta da esso fatta.

Siccome le soppressioni non si votano, parmi, se il signor Presidente crede, che si possa dividere l'articolo in due parti, e votarlo separatamente.

Presidente. Leggo distintamente l'articolo 27 per porlo ai voti.

« Il governatore ed i vice-governatori sono nominati dal Re. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

« I direttori delle sedi ed i direttori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore. »

Metto ai voti questa prima parte del primo alinea. (Approvato.)

« Ed approvati dal Governo che potrà anche rimuoverli. »

Metto ai voti questa seconda parte del primo alinea. (Approvato.)

» I Consigli amministrativi delle sedi ed i censori sono eletti dagli azionisti in conformità dell'art. 57 e sono sempre rieleggibili.

» I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio di ciascuna sede. Essi sono rieleggibili.

» La proposta conterrà una metà più del numero dei consiglieri da nominarsi. »

Chi approva questi tre ultimi alinea, voglia sorgere. (Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 27; chi approva sorga. (Approvato.)

Ora leggo l'articolo 28 del progetto ministeriale.

» Art. 28. I componenti i Consigli delle sedi, e delle succursali ed i censori stanno tre anni in ufficio e si rinnovano per terzo ogni anno, secondo l'ordine d'anzianità o per estrazione a sorte. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un'altra redazione in cui toglie le parole *per estrazione a sorte* ed aggiunge le seguenti:

» Alla fine del primo e del secondo anno si estrarrà a sorte il terzo dei Consiglieri che cesseranno di far parte del Consiglio. »

Senatore **Farina, Relatore.** Non è che esplicativo.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 28 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Si desidererebbe da alcuni Senatori, ed è infatti più preciso, che si dicesse nell'alinea: si estrarrà a sorte il terzo dei Consiglieri che cessa e non cesseranno riferendosi al terzo anziché ai Consiglieri.

Presidente. Come ha inteso il Senato, l'Ufficio Centrale inclinerebbe a proporre che invece di dire cesseranno si dica cessa. Non credo necessario provocare un voto su questo.

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

» Art. 28. I componenti i Consigli delle sedi, e delle succursali ed i censori stanno tre anni in ufficio e si rinnovano per terzo ogni anno, secondo l'ordine d'anzianità della loro elezione.

» Alia fine del primo e del secondo anno si estrarrà a sorte il terzo dei consiglieri che cessa di far parte del Consiglio. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Pregherei prima di tutto il signor Ministro a volere dire se aderisce alla redazione dell'art. 29 dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Aderisco alla redazione dell'Ufficio Centrale; solamente siamo d'accordo che all'alinea primo là dove si dice: « Propone al Consiglio superiore gli impiegati di qualunque grado; può sospenderli » si sostituisca la redazione in questi termini: « Propone gli impiegati di nomina del Consiglio superiore. »

Il nominare gli impiegati del Consiglio superiore e delle sedi è questione che faremo a suo luogo, epperò ho pregato l'Ufficio Centrale che volesse accettare la redazione nei termini che ho accennati.

Meno questa piccola modifica, accetto.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non fa difficoltà.

Presidente. Leggo l'articolo siccome è stato redatto dall'Ufficio Centrale colla modificazione proposta dal signor Ministro.

« Art. 29. Il governatore ha la rappresentanza della società; ne dirige e regola gli affari e soprintende alla osservanza dello statuto.

» Convoca e presiede le adunanze degli azionisti e del Consiglio superiore, e può convocare i Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali, intervenire alle loro adunanze e presiederle.

» È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti o del Consiglio superiore.

» Ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli amministrativi per quindi sottoporle al giudizio del Consiglio superiore.

» Propone gli impiegati di nomina del Consiglio superiore; può sospenderli, riferendone al Consiglio nella prima tornata.

» Fa al Consiglio superiore le proposte che reputa tornare utili alla società.

» Deve il governatore, almeno una volta all'anno, e può, ogni volta che lo creda opportuno, fare da persona di sua confidenza ispezionare i locali delle singole sedi e succursali, verificare le casse ed il portafoglio delle medesime, ispezionare i libri, le corrispondenze, i magazzini, e far fornire alla persona medesima copia di documenti, e tutte quelle più circostanziate e minute indicazioni, a voce od in iscritto, che ravviserà opportuno.

» Di tali ispezioni si dovrà redigere apposito verbale che, sottoscritto dall'ispettore delegato, dal Direttore della sede o succursale e dal governatore, dovrà conservarsi negli archivi della Banca. »

(Approvato.)

« Art. 30. Se il governatore è assente od indisposto, ne fa le veci uno dei vice governatori secondo l'ordine stabilito nel decreto di nomina.

» Il governatore può delegare ai vice-governatori parte delle sue attribuzioni. »

(Approvato.)

« Art. 31. Il governatore darà in garanzia cento azioni della Banca, ed i vice-governatori venticinque ciascuno. »

(Approvato.)

Crede l'Ufficio Centrale che si debba proseguire?

Senatore Farina, Relatore. A questo punto è indispensabile che l'Ufficio Centrale faccia una breve relazione sulla proposta fatta dal signor Ministro relativamente all'art. 32.

Signori Senatori,

L'Ufficio Centrale nominato per la legge sulla nuova Banca d'Italia, avendo preso ad esame le variazioni proposte dal signor Ministro a vari articoli del progetto, credette opportuno di andarli esaminando ad uno ad uno per brevemente riferire su ciascuno di essi.

La prima variazione viene proposta all'articolo 32 ed è così concepita:

« Il Consiglio superiore si compone del governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede.

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due deputati. I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo rimpiazzerà per tutto il resto del suo mandato.

» Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni quindici giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga. Il Consiglio si rinnova per terzo ogni anno.

» Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti almeno dei suoi componenti oltre il Presidente, per gli affari ordinari, e di tre quinti per gli affari di maggior importanza, giusta le norme fissate nell'articolo seguente.

» I vice governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo. »

L'Ufficio Centrale se ebbe a rallegrarsi per una parte che il Ministro entrasse nella via della proporzionalità fra il numero delle azioni iscritte presso ciascuna sede ed il numero dei rappresentanti della sede medesima nel Consiglio superiore, siccome quella che sola era conforme al principio di eguaglianza dei soci fra loro, fu dolente però di dovere constatare come il signor Ministro si arrestasse appena mosso il primo passo nella via medesima.

L'Ufficio osservava come dal momento che si riconosce la convenienza che le sedi presso le quali sono iscritte 5000 azioni debbano avere due deputati, non

si può immaginare verun motivo plausibile per cui avendone 10,000 non debbano averne tre, e così via via.

Il sistema di proporzionare il numero dei rappresentanti al numero delle azioni iscritte presso la sede è il solo conforme ai principii di giustizia distributiva. Ma nel fatto adottando il progetto del Ministero due sedi avrebbero 10 mila azioni rappresentate e 34 mila prive di rappresentanza.

In vista pertanto di quanto sopra, l'Ufficio Centrale propone che il primo alinea dell'articolo, come sopra proposto dal Ministero, venga emendato nel modo che segue:

« Ciascuna sede avrà inoltre diritto di nominare un deputato al Consiglio superiore per ogni 5000 azioni iscritte da sei mesi almeno nei suoi registri.

» Niuna sede può eleggere più di 5 deputati. »

Nel rimanente l'Ufficio Centrale accetta la nuova proposta ministeriale relativa all'articolo 32 ne' termini nei quali lo stesso trovasi formulato, tranne una piccola modificazione al penultimo alinea della quale si riserva di far cenno in seguito.

Ora, per non confondere la discussione, mi riservo a riferire sugli altri articoli quando verranno in discussione.

Intanto desidererei che il Senato si pronunciasse su questo emendamento.

Presidente. Interrogo il Senato se non sarebbe meglio che si facesse stampare questa nuova proposta dell'Ufficio Centrale, giacchè la materia è molto grave.

Senatore Farina, Relatore. La questione è molto semplice; l'Ufficio Centrale attribuisce alle sedi la facoltà di nominare un rappresentante nel Consiglio superiore per ogni 5 mila azioni, prendendo per base lo stesso limite stabilito dal Ministero, ed arrestandosi a 5 deputati. Il signor Ministro invece si arresta a 2 rappresentanti.

Ne viene la conseguenza che chi ha 5 mila azioni ha nel Consiglio superiore tanti rappresentanti quanti chi ne ha 25 mila. E siccome abbiamo infatti delle sedi che hanno 5 mila azioni, ed altre che ne hanno colla nuova emissione presso a poco 25 mila, ne conseguiva che 25 mila sono pareggiate a 5 mila.

Questo è il sistema che ha voluto combattere l'Ufficio Centrale, sembrandogli che si facesse bensì un primo passo verso quanto è conforme alle massime di giustizia distributiva, ma che si rimanesse troppo lungi dall'aver raggiunto la debita meta.

Presidente. Dunque se nessuno fa istanza per la stampa, io credo che il Senato intenderà di essere abbastanza chiarito sul sistema esposto dall'Ufficio Centrale. Intanto prego il signor Ministro di dirmi quale sia la sua opinione a proposito della nuova proposta dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io sono lieto di vedere che la questione non è più questione di principii, ma piuttosto d'applicazione. Quando l'Ufficio Centrale ha abbandonato la doppia formazione del Con-

siglio, e conviene che si abbia a fare l'elezione di delegati delle sedi, la questione è molto semplificata. Ci troviamo sopra un terreno su cui è facile intenderci.

Ripeto, sono lieto che la questione sia così semplificata, e ridotta unicamente a questione di proporzione; sopra di questa dunque io ricordo al Senato che due considerazioni principali ci determinarono a stabilire la rappresentanza delle sedi: una prima considerazione è che bisognava prima di tutto stabilire la base di tutto l'organismo determinando fin da questo momento il numero delle sedi fisse e la loro circoscrizione, appunto come abbiamo fatto.

In secondo luogo, bisognava stabilire il modo di rappresentanza delle sedi, e veggio che l'Ufficio Centrale ha perfettamente penetrato il concetto che informa il progetto, ritenendo che ci debba essere un rappresentante di ciascuna sede, sicchè si abbia l'organismo fondato sulle sedi, con una gerarchia e con un rappresentante di ciascuna sede.

Sembrandomi però che cotesto sistema, dedotto piuttosto da considerazioni generali riguardanti l'intero progetto, non soddisfacesse abbastanza all'argomento di doversi fare più larga parte di rappresentanza al maggior numero di azioni che si trovino iscritte in una più che in altra sede, io presentava al Senato una nuova proposizione la quale si allontanava tanto dall'antica quanto dalla nuova dell'Ufficio Centrale, e la cui ragione di essere stava propriamente nella misura d'interesse degli azionisti.

Io diceva: siccome il numero di azioni forma la base dell'interesse sociale della Banca, diamo un maggior peso alla rappresentanza delle azioni aggiungendo un altro delegato, semprechè le azioni riunite in una sede eccedano una certa quantità.

A me pareva e pare ancora che questa doppia rappresentanza fosse sufficiente, e che lo fosse nei termini da me proposti. Or veggio che per così dire mi si vorrebbe prendere io parola. Mi si dice: dappoichè ammettete che la cifra delle azioni abbia a misurare la rappresentanza, perchè volete arrestarvi a metà via? Posto che avete cominciato a dire che 5m. azioni bastano a dare un delegato, perchè non procedete di 5m. in 5m. ed accrescete proporzionalmente i delegati?

Signori, se non ci fosse altro che questo calcolo per determinare la rappresentanza, io non avrei che dire. È chiaro che crescendo la cifra delle azioni dovrebbero crescere i delegati.

Ma ricordatevi che non era unicamente questa considerazione che ci muoveva. Io ritengo che il numero dei delegati non può e non deve essere determinato esclusivamente dalla cifra delle azioni, ma deve essere ad un tempo raggugliata all'importanza maggiore o minore degli interessi locali. Io ritengo inoltre che si debba tener conto di un fatto che si verificherà appena le nuove azioni da emettersi dalla Banca si troveranno collocate.

Io mi spiego: il capitale si è aumentato a cento milioni di lire, ossia a cento mila azioni. Cinquanta mila azioni sono fin d'ora possedute dagli azionisti delle due Banche attuali, la Banca toscana e la Banca nazionale. Le altre 50m. noi le dividiamo metà, e ne prendiamo 25m. per darle alla pari e per ogni due azioni agli attuali azionisti delle due Banche, per le solite preferenze che in simili casi soglionsi fare; 5m. le mettiamo da parte per i futuri eventi; e 20m. le destiniamo alle nuove provincie.

Se le azioni corressero così facilmente da potersi equilibrare presto sopra tutto il territorio, io direi: guardiamo poco allo stato attuale delle cose, tutte si aggiustano da sé.

Ma qui vi ha qualche cosa che non si muove facilmente, e per lungo tempo forse certe agglomerazioni rimarranno e impediranno l'equilibrio.

Ora se è stato ben fatto lo attribuire ai vecchi azionisti queste azioni nuove, questo beneficio che certamente ha il suo fondamento, non esageriamo il beneficio, non facciamo che quello stesso, che è prima concessione diventi un inciampo, una contraddizione, e finisca col mettere le cose nell'assurdo, scartando tutti gli altri elementi, come se non ci fosse altro fondamento all'organismo della Banca che le azioni e gli azionisti.

Io aggiungo ancora un'altra considerazione, che mi pare solidissima. I rappresentanti della Banca accettano, sono contenti di questa posizione; essi hanno trovato che sia sufficiente che, oltre il rappresentante comune, ve ne sia un altro destinato a compensare, dirò così la differenza. Signori, io prego di considerare di ricordare che le parti di interesse privato e le parti di interesse pubblico sono naturalmente distinte. La parte di interesse privato ha bisogno di essere rispettata, e noi la rispettiamo a sufficienza quando alle cose date prima aggiungiamo altre importanti concessioni. Ciò è tanto vero che i rappresentanti stessi dicono: basta, e si chiamano soddisfatti.

E credo in verità di significare una cosa decisiva al Senato dicendogli: vedete che per ciò che riguarda il particolare interesse de' possessori delle azioni gli azionisti non ci chieggono più di questo; essendosi già prima contentati di meno, sono ora ben contenti di quanto vi è loro aggiunto. Io credo che non dobbiamo dimenticare che parallelamente a quest'interesse particolare v'ha l'interesse generale, che è nostro debito di preoccuparci di questo più seriamente e che questo interesse generale raccomanda di non lasciarsi sopraffare dall'interesse privato.

Signori, io ho troppa fiducia nel senno e nell'imparzialità del Senato, per sperare che esso vorrà considerare la posizione in cui si trova un Ministro, il quale ha da un lato una convenzione sottoscritta e degli accordi a prendere, e dall'altra le esigenze del paese, e le convenienze dell'amministrazione.

Io vi prego di meditare ponderatamente la cosa; il

Senato troverà egli veramente ragionevole l'elevare sino a 4 o 5 il numero dei deputati di una sede?

A me non pare ragionevole.

Ripeto che, Ministro e Ufficio Centrale, siamo d'accordo sul principio della rappresentanza, solo differiamo intorno la proporzione con cui questa dovrà essere misurata. Come dissi, me ne rimetto dunque al Senato, perchè credo che, quando lascio arbitro il Senato, mi rimetto ad un giudizio imparziale, mi rimetto a chi si interessa degli affari del paese quanto possa interessarmi io stesso, e sente quanto io senta la responsabilità di così gravi deliberazioni. Io ho fiducia, e credo che il Senato valuterà perfettamente le mie ragioni, non perdendo di vista nessuna delle considerazioni che si son fatte.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale, e dopo l'avrà il Senatore Arnulfo.

Senatore Farina, Relatore. L'onorevole signor Ministro ebbe a congratularsi che l'Ufficio Centrale avesse abbandonato il suo progetto. In questo l'Ufficio ha fatto prova di volersi ravvicinare, per quanto era possibile, alle intenzioni del Ministero; ma egli non ha creduto di potere spingere la cosa tant'oltre che dovesse rimanere, per così dire, soffocata la rappresentanza degli interessi individuali dei singoli azionisti rimpetto ad una rappresentanza, la quale veniva ad essere piuttosto di località, come l'ha messa il signor Ministro, che non di interesse privato della generalità degli azionisti medesimi.

L'onorevole signor Ministro trovava che colle nuove emissioni delle azioni si verrà a fare in certo modo scomparire quella disparità che esiste fra alcune sedi ed alcune altre, disparità che va da meno di mille a 24 o 25 mila.

Ma prima di tutto egli, per stabilire questa specie di cessazione di disparità, ricorreva alle nuove emissioni.

Ora, le nuove emissioni cosa fanno? danno un terzo di più di azioni a quelli che già le possiedono, di maniera che i possessori attuali delle 50 mila azioni, vengono ad averne 75 mila, e le 25 mila di più che sono loro attribuite, essendo attribuite alla pari, non è probabile che rifiutino di averle.

Conseguentemente vi saranno cinque sedi sopra undici, anzi sopra dodici che si propone di creare, che avranno indubbiamente 75 mila azioni; dunque più di tre quarti di quelle che ora saranno emesse in totale, perchè per ora non se ne emettono che 95 mila. Le altre 20 mila poi, come ho già dimostrato l'altro giorno, essendo emesse con un premio non potranno facilmente essere collocate subito; si richiederà del tempo e durante questo tempo la disparità continuerà ad esistere.

Ma ammesso, come lo ha ammesso il signor Ministro nell'eloquente suo discorso, che in una rappresentanza di questa natura deve essere rappresentato l'interesse dello Stato, l'interesse delle località, e l'interesse degli azionisti, bisogna pur dare agli azionisti una vera rappresentanza che non sia appena l'immagine della stessa.

Fino ad un deputato noi diamo la rappresentanza a tutte le sedi non perchè abbiano delle azioni, perchè diffatti abbiamo delle sedi anche attualmente, come già dissi, che hanno pochissime azioni, ma la diamo alla rappresentanza locale, perchè vi è una sede in quella tale località, indipendentemente dal numero delle azioni presso di essa iscritte.

Resta dunque sempre da far rappresentare nel Consiglio superiore l'elemento degli azionisti; se noi non avessimo che la sola rappresentanza locale delle sedi non avremmo evidentemente nessuna vera rappresentanza degli azionisti.

Ora questa rappresentanza agli azionisti bisognava accordarla e non si poteva accordarla altrimenti se non in proporzione delle azioni iscritte presso ciascuna sede. L'Ufficio Centrale ha rinunciato a fare nominare i deputati dall'assemblea generale; e noi bene il signor Ministro che l'Ufficio Centrale non ha mai rinunciato ai principi, di far rappresentare nel Consiglio superiore gli azionisti, il che invero sarebbe la più strana, la più nuova delle rinuncie che si potesse immaginare in una società di azionisti; ha rinunciato, al modo di farli nominare, ma non ha rinunciato mai alla realtà della loro rappresentanza; ha rinunciato, dico, al modo di farli eleggere, ma non ha mai rinunciato a farli nominare altrimenti.

Conseguentemente cosa ne viene? Ne viene che non facendo più eleggere i deputati rappresentanti gli azionisti dai soci dell'assemblea generale, bisogna dare questo numero di rappresentanti della società da nominare alle singole sedi. E come stabilire la proporzionalità del numero loro? Dovremo dare un rappresentante tanto ad una sede, la quale ne abbia cinque mila, quanto ad una che ne abbia venticinque mila? Ma questo evidentemente rientrerebbe in una sproporzione tale che equivarrebbe ad un'ingiustizia, ed ogni idea di giustizia distributiva scomparirebbe completamente, ed anzi scomparirebbe probabilmente persino la rappresentanza della maggioranza della società.

In questo stato di cose l'Ufficio Centrale non poteva far altro se non quello che ha fatto, di proporzionare cioè il numero dei rappresentanti al numero dei soci, al numero delle azioni che sono iscritte presso ciascuna sede.

Ma l'onorevole signor Ministro disse: voi fate una disposizione che resterà stabile. No. noi non abbiamo detto, la sede tale avrà 5, la sede tal'altra ne avrà due, o avrà uno: abbiamo sempre proporzionato il numero dei rappresentanti alle azioni che resteranno presso ciascuna sede. Quando una sede, per esempio, che ora ne ha 300 o 400 ne avrà 5 mila, nominerà due rappresentanti; se ne avrà dieci mila, ne avrà tre, e così via via.

Dunque noi non solo prescriviamo nulla di stabile, anzi ci prestiamo in modo mirabile a quel tal movimento delle azioni, del quale faceva cenno il signor Ministro, perchè appunto quando questo movimento

sarà avvenuto, quella tal sede che avrà acquistato azioni avrà un maggior numero di rappresentanti nel Consiglio superiore.

L'onorevole signor Ministro ci veniva dicendo: non esagerate questo principio. Ma, Dio buono, non lo esageriamo: stiamo nei termini nei quali lo stesso signor Ministro l'ha messo. Egli ha trovato equo che essendovi 5 mila azioni in una sede, vi siano due rappresentanti; ma come potrà trovar men giusto che quando ve ne siano diecimila, ve ne siano tre? Questo sta precisamente, ed è determinato secondo il limite che lo stesso signor Ministro ha ammesso.

Del resto noi non mettiamo da banda nessun elemento col metter questa proporzione, perchè noi ammettiamo l'elemento della rappresentanza locale, non che l'elemento della rappresentanza governativa, che sta nella nomina del governatore; anzi questo, lungi dal metterlo da banda, l'abbiamo aumentato perchè, come aveva l'onore di dire fino dall'altro giorno, non solo ci siamo contentati di far nominare il governatore dal Governo, ma abbiamo voluto che anche i direttori delle sedi e delle succursali abbiano un'approvazione governativa. Quindi indubbiamente non abbiamo messo da banda l'elemento governativo, non abbiamo nemmeno messo da banda l'elemento locale, mentre tutto il numero dei rappresentanti delle singole sedi l'abbiamo lasciato intatto.

Solamente nel progetto ministeriale era del tutto messo da banda l'elemento sociale, l'elemento dei rappresentanti degli azionisti, ed a questo noi diamo una proporzionata rappresentanza nel Consiglio superiore.

L'onorevole signor Ministro a questo punto osservava che noi ci preoccupavamo dell'interesse dei soci più di quello che non avessero creduto di farlo i rappresentanti dei soci medesimi, cioè i rappresentanti della Banca.

Non so veramente quando i rappresentanti della Banca avessero mandato di spiegarsi sopra una questione che non era stata prevista in origine.

Ma ammesso che la Banca non faccia difficoltà, prego il Senato a considerare ben bene che noi non ci preoccupiamo degli interessi degli azionisti come azionisti, ma ci preoccupiamo degli interessi degli azionisti in quanto che nel Consiglio li vogliamo fortemente rappresentati per mettere un freno, un controllo, un ostacolo ad ogni possibile invasione governativa. Noi ci preoccupiamo dell'interesse dei soci non perchè ci importi punto nè poco dei soci medesimi per se stessi, ma perchè dalla completa ed autorevole rappresentanza loro noi veniamo ad avere, ripeto, quel verace controllo di cui abbiamo bisogno per frenare la preponderanza governativa, l'influenza del governatore che diventerebbe soverchi, come credo di aver dimostrato nel mio discorso dell'altro giorno, e costituirebbe una continua minaccia di assorbimento della Banca nell'azione governativa. Senza un Consiglio che rappresenti veramente gli interessi della Società, che veramente possa opporre

resistenza all'invasione del Governo nel capitale, nelle attribuzioni, nell'azione della Banca medesima, noi togliamo il ritegno che vogliamo contrapporre all'azione governativa.

Per conseguenza anche sotto questo rapporto e quando anche fosse vero che i pretesi rappresentanti in questo punto delle due Banche esistenti avessero aderito, noi tuttavia non potremmo accostarci a questa adesione, giacchè noi vogliamo il Consiglio superiore della Banca fortemente costituito; e per costituirlo fortemente non possiamo andare a cercare una resistenza efficace se non nel personale interesse dei soci, i quali naturalmente si oppongono all'essere assorbiti e, per così dire, annientati dall'azione governativa. Noi dunque vogliamo questo Consiglio fortemente costituito, e volendolo fortemente costituito non possiamo che introdurre un considerevole numero di interessati, mentre se lasciamo solo la rappresentanza delle località poco interessate, questa non opporrà che poca o nessuna resistenza all'azione governativa.

D'altronde si sa come in ciascuna località sia potentissima l'influenza governativa, onde noi volendo costituire un freno alla medesima, non possiamo cercarlo altrove se non in una rappresentanza fortemente costituita dei particolari interessati della Banca medesima.

L'onorevole signor Ministro dubitava della ragionevolezza di questa misura; pare a me di aver mostrato che essa è ragionevole.

Dirò di più, credo che l'emendamento presentato dall'Ufficio dimostra altresì che non si volle menomamente eccedere in questa rappresentanza. Infatti sebbene vi siano sedi le quali pel numero delle azioni che sono iscritte presso di loro potessero avere anche più di cinque rappresentanti, noi a cinque ci siamo fermati, temendo che per avventura si destasse appunto qualche suscettibilità di località diverse.

Consequentemente non solo abbiamo la coscienza di non avere esagerato il nostro principio, ma la certezza di averlo frenato prima di giungere a quei limiti a che, stando all'integrità del principio di legalità, avremmo dovuto spingerlo.

Credo quindi che dopo queste brevi considerazioni il Senato possa tranquillamente adottare l'emendamento che gli viene da noi proposto e che in massima mi pare non sia contraddetto dal signor Ministro, sebbene abbia fatto delle obiezioni circa alla sua misura.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Io non dubito punto che il Senato abbia veduto con molta soddisfazione che tanto l'onorevole signor Ministro quanto l'Ufficio Centrale abbiano modificata la loro primitiva opinione, e siensi ravvicinati per modo che lo stesso signor Ministro, arrendevole quanto altri mai a tutto ciò che consente o richiede giustizia, abbia lasciato al Senato il decidere sopra l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale senza farci precisa opposizione. Io sono lieto di questo risul-

tato, e quindi mi limiterò a fare alcune osservazioni in aggiunta a quelle dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, non fosse altro che per porre in evidenza la differenza che esiste fra l'Ufficio ed il Ministro, ed esporre le ragioni per le quali io propendo per l'opinione manifestata dall'Ufficio Centrale.

Il sistema accennato dall'onorevole signor Ministro consiste in ciò, che egli vorrebbe che ogni sede nominasse un delegato al Consiglio superiore, e ne elegga un secondo quando abbia 5 mila azioni, e mai un numero maggiore, locchè vuol dire che, qualunque sia il numero delle azioni di una sede, non debba questa avere un numero di rappresentanti maggiore di due.

Per contro l'Ufficio Centrale propone che vi debbano essere rappresentanti di tutte le sedi, ma in numero proporzionato alle azioni in ognuna iscritte.

Credo che questa sia l'unica divergenza che esista tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro. Ciò posto parmi che trattandosi di Società, si debba ricorrere ai principii generali che le regolano. Ciò facendo egli è evidente che ogni azionista debba avere uguale diritto da esercitare, ovunque egli prenda, iscriva le sue azioni. Non vi devono essere nè territorii, nè divisioni, quando si tratta di diritti sociali; ogni socio deve averli uguali, e per quanto è conciliabile colle circostanze, deve lasciarsene libero l'esercizio.

Ciò essendo, io non vedo che vi debba essere una limitazione qualsiasi che non sia eguale per tutti i soci ovunque siano. Se si prende per norma la cifra di 5 mila azioni per misurare il diritto alla nomina di un delegato al Consiglio superiore, evidentemente questo diritto vuol essere proporzionale a tutte le azioni, ovunque e in qualsiasi sede iscritte.

Stando a questo principio direttivo della società, si deve necessariamente adottare il progetto dell'Ufficio Centrale.

Per contro il proposito cui allude l'onorevole signor Ministro mira, sto per dire, ad una divisione, ad una limitazione che produce somma ineguaglianza fra soci che nell'ente società non si deve ammettere.

Difatti il miglior modo di esercitare il diritto degli azionisti consiste nella nomina dei delegati al Consiglio superiore da farsi nelle adunanze generali, il che si pratica sempre nelle società, a meno che vi siano circostanze che impediscano che convenientemente si pratici, e così facendo ogni socio esercita un diritto uguale all'altro socio; che se nel caso di cui ora si tratta, vi sono circostanze particolari per le quali non può abbracciarsi il partito di far le nomine in adunanza generale, cioè perchè questa difficilmente potrebbe riescire abbastanza numerosa e rappresentare convenientemente la società, avuto riguardo alle grandi distanze che vi sono fra la residenza dei soci, nei distretti delle sedi, e la capitale del Regno, e vi si deve perciò rinunciare, non è men vero però che tale deroga ai principii generali che regolano le società, deve farsi in

modo da conservare più che si può l'esercizio dei diritti ai singoli soci eguali fra loro.

Ora l'esercizio dei diritti sociali si consegue più compiutamente ed egualmente dagli azionisti adottando il progetto dell'Ufficio Centrale, che attuando l'idea del signor Ministro.

Ma si disse, per sostenere quest'ultima opinione, che al progetto del Ministero aderiscono gli interessati delle due Banche che vengono a fondersi, o, dirò meglio, a cessare mediante la creazione della nuova.

Io comprendo che vi sia tale adesione, ma non credo che in essa si comprenda tacitamente il rifiuto del sistema proposto dall'Ufficio Centrale, in quanto che le due Banche attuali non rappresentano e non possono rappresentare che dei soci, degli azionisti, e quindi non possono aver ragioni maggiori di quelle che acquisteranno i nuovi azionisti, i nuovi soci colle azioni da emettersi.

L'onorevole signor Ministro disse altresì; badate che questa nuova Banca non è solo istituzione d'interesse privato, ma è altresì di pubblico interesse.

Io ne convengo, ma non potrei convenire che l'interesse pubblico possa prevalere per modo da menomare l'esercizio dei diritti competenti agli azionisti (i quali sono quelli che perdono o guadagnano e pongono i capitali) e da renderli fra di loro ineguali, il che si verificherebbe tuttavolta che si adottasse l'idea messa avanti dal signor Ministro, perchè dall'essere socio in un dato luogo, vale a dire dall'essere iscritto in una data sede come azionista, od esserlo in un'altra, si avrebbero diritti maggiori o minori, relativamente alle nomine dei rappresentanti. Perciò concludo, che dovendo la costituzione della Banca d'Italia avere per norma i principii generali che regolano le società, dovendo i relativi diritti essere, per quanto si può, esercitati in modo uniforme ed eguale per tutti gli azionisti, è più giusto adottare il progetto dell'Ufficio Centrale, come quello che meglio risponde allo scopo della società, e siccome il signor Ministro, se ne rimette al Senato, io spero che esso dividerà l'opinione mia, cioè che sia da adottarsi la proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prego i signori Senatori di porsi sotto gli occhi il primo articolo delle modifiche state presentate dal signor Ministro.

Leggerò l'articolo 32, secondo il testo di queste modifiche, poi leggerò l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Consiglio superiore.

« Art. 32. Il Consiglio superiore si compone del governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede.

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due deputati. I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rie-

leggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo rimpiazzerà per tutto il resto del suo mandato.

» Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni 15 giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga.

» Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti almeno dei suoi componenti oltre il Presidente, per gli affari ordinari, e di tre quinti per gli affari di maggior importanza giusta le norme fissate dall'articolo seguente.

» I vice-governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo.»

Senatore Di Revel. Il signor Ministro essendosi rimesso al Senato intorno al punto se si dovesse accettare che vi fosse un rappresentante delle sedi per ogni cinque mila azioni, ed il progetto dell'Ufficio Centrale portando che questa rappresentanza possa arrivare sino a cinque delegati per ogni sede là dove vi sono 20 mila azioni oltre quello che è rappresentante senza limitazione di azioni, mi pare che egli accetterebbe volentieri una specie di compromesso.

Io credo che il Ministero abbia ragione nel non credere conveniente lo estendere cotanto la rappresentanza delle sedi in ragione del numero delle azioni; queste sono in mano delle provincie in cui le banche furono da più antico tempo stabilite; se prendiamo le azioni della Banca nazionale, esse si trovano in Torino, in Genova, ed accessoriamente anche in Milano ed in Bologna, ma in generale la massa delle azioni sono ancora là dove originariamente furono emesse.

Ora, per effetto delle disposizioni di questa legge, ai proprietari delle antiche azioni venendo data altresì una azione in aggiunta, questa massa di azioni si concentrerebbe sempre più là dove è ora il maggior numero di esse; quindi la rappresentanza delle altre sedi rimarrebbe molto esigua, e forse per un tempo anche un po' lontano, tranne Livorno e Firenze, le altre sedi non avrebbero che un solo rappresentante. Pare quindi che nelle antiche sedi vi sarebbe una preponderanza che rappresenta benissimo l'azione, ma che diminuisce un poco ciò che si è voluto dare individualmente alla sede, come ente morale.

Io credo perciò che per ogni cinque mila azioni iscritte, si abbia a nominare un rappresentante, ma che si possa accrescere la cifra delle somme per le quali si fece luogo ad una nomina di un delegato di più, o veramente arrestarsi al limite quanto meno di quattro mila, che mi paiono essere più che sufficienti per dare all'azione quella preponderanza che si è inteso dare.

Io quindi proporrei che per ogni cinque mila azioni si faccia luogo alla nomina di un delegato, ed invece di arrestarsi poi al numero di cinque, arrestarsi a quello di quattro.

Senatore Pareto. In origine avrei preferito l'articolo dell'Ufficio Centrale come era stato redatto dapprima, cioè che i soci avessero direttamente i loro rappresen-

anti, ma dacchè si è venuto ad una transazione, io desidero che questa transazione dia almeno ai soci la rappresentanza proporzionale alla loro entità, cioè che le sedi mandino al Consiglio superiore un numero di rappresentanti proporzionato al numero delle azioni che nella sede sono loro iscritte.

Se noi adottassimo il sistema proposto dal Ministero che limita a due i rappresentanti delle sedi che hanno più di 5 mila azioni che cosa succederebbe? Succederebbe che la riunione dei deputati delle sedi di poca importanza soverchierebbe la massa dei maggiori interessati a cui pare si deve por mente.

Colla nuova proposta invece dell'Ufficio Centrale si dà a ciascuno quella proporzionalità di diritto che ha come socio, mentre nell'altra non vi sarebbe questa proporzionalità, e vi sarebbero soci che avrebbero diritto di invigilare sulle azioni del governatore in una proporzione, mentre ve ne sarebbero altri che non avrebbero diritto di invigilarvi che in una proporzione molto minore.

Siccome i soci sono uguali, debbono avere nei diritti porzioni uguali, e queste proporzioni nel diritto d'invigilare il governatore, e di controllare l'ingerenza governativa non può ottenersi che dandosi un numero di rappresentanti in proporzione al numero delle azioni iscritte in ciascuna sede. Sicuramente non si può andare all'assoluta proporzionalità, perchè si dovrebbe perciò accordare un numero di delegati in ragione del numero preciso delle azioni che sono iscritte, ma dentro un certo limite, lo credo che quanto ha proposto l'Ufficio Centrale sia giusto, e che in conseguenza si debba preferire l'emendamento dell'Ufficio medesimo a quelli che vennero proposti in seguito.

Io sarei poi andato più in là: avrei detto, che ad ogni 5000 azioni si dovesse dare un rappresentante, qualunque numero ne potesse risultare, ma capisco che il troppo numero potrebbe incagliare gli affari.

Io mi limito perciò a quanto ha detto l'Ufficio Centrale, cioè che una sede che abbia più di cinque mila azioni debba avere due delegati, al di là debba averne tre, quattro, sino al numero di cinque, perchè questa è la sola via di giustizia, essendo con ciò data al socio in quanto riguarda l'invigilare il regolare andamento della Banca, una proporzione uguale, sia che gli abiti una sede di piccola, ovvero di grande importanza.

Il dire che le località sono rappresentate può avere qualche cosa di giusto, ma in affari di Banca, in una riunione di azionisti, si deve credere che col modo proposto dall'Ufficio Centrale si viene a provvedere al loro interesse, cosa a cui dal Governo non si era pensato, mentre all'interesse dello Stato si era già largamente provveduto, giacchè i governatori ed i vice-governatori sono di nomina regia.

Lasciamo che quelli che hanno interesse a che gli affari procedano bene, vi abbiano ingerenza, giacchè nessuno vi accudisce meglio di chi vi ha impegnati i propri averi e le proprie sostanze.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Di Revel, con quel fine accorgimento e con quel senso pratico che tanto lo distingue, sottintendeva al Senato due osservazioni che, a mio credere, sono giustissime.

Egli diceva: in questi statuti della Banca che noi discutiamo, è stabilito che delle 50 mila azioni nuove che si creano, 25 mila sono aggiunte alle azioni antiche, e quindi destinate a cadere nelle mani dei vecchi azionisti; 5 mila sono riservate e 20 mila solamente sono poste in vendita.

Supponendo adunque le migliori disposizioni del mondo per le città dove si hanno a stabilire nuove sedi, queste essendo per ora cinque, ed in un avvenire prossimo sette, è chiaro che a ciascuna di esse non riesce possibile avere le 5 mila azioni che dovrebbero darle il diritto alla rappresentanza di più di un solo deputato.

Bisogna tener conto di questa speciale combinazione di cose che fa uscire dai confini della volontà di coloro i quali vorrebbero comprare queste azioni la possibilità di acquistarle. Epperò ben si apponeva il Senatore Di Revel dicendo che sino al tempo non breve in cui le azioni entrando in commercio possono essere acquistate, convenga avere maggiore considerazione a quello dei due elementi che il signor Ministro ricordava nel suo discorso, cioè alla importanza commerciale dei luoghi dove si stabiliscono le sedi, la quale è estrinseca a quella delle azioni e degli azionisti.

È vero, che secondo il principio, che regola l'interesse di una società, gli azionisti debbono avere maggiore o minore peso col loro voto, secondo che sono possessori di un numero maggiore o minore di azioni. Ma se si consultano gli statuti di qualunque società, si troverà che è preveduto il caso di un *maximum* oltre del quale, qualunque sia il numero delle azioni che un azionista possiede, non può accrescere il numero delle sue voci. E di più si troverà, che se per esempio, accorda un voto a 20 azioni, non si suol darne un altro per ogni 20 azioni, ma un secondo per le 30 che si possano avere oltre le prime 20, un terzo per ogni 50 al di sopra delle 30, e poi un limite massimo oltre il quale il numero delle voci non cresce.

Perchè anche nella votazione di un'assemblea che deve direttamente deliberare intorno agli affari di una società, gli statuti sogliono frenare la preponderanza di un azionista possessore di un considerevole numero di azioni? Perchè in realtà un solo individuo per quanto possa essere interessato, non deve preponderare a segno di vincere gli altri soci nelle deliberazioni comuni. E per vero in un individuo che possiede qualsiasi numero di azioni oltre all'interesse misurato dal numero di queste, possono essere altri interessi estranei a quelli della Società.

Queste limitazioni prudenziali variano secondo certi riguardi che debbono essere tratti dalla natura stessa della società, dal suo scopo, dall'ordinamento suo, dall'architettura dei suoi statuti. Laonde merita grande

considerazione quel carattere particolare degli statuti che ora sono in discussione, in virtù dei quali i nuovi acquirenti di azioni non possono, anche volendolo, per alcun tempo acquistarne più di 20.000 a patti discreti.

Posto ciò dichiaro che m'accordo perfettamente col l'onorevole conte Di Revel anche in un'altra idea, cioè, che in ogni modo è giusto che qualunque sia la ragione per cui le azioni restino concentrate per alcun tempo nelle mani degli antichi azionisti, costoro abbiano ad avere una ragionevole preponderanza nella amministrazione sociale.

Ma vediamo praticamente come andranno le cose anche a questo riguardo. Abbiamo tre sedi antiche, Torino, Genova e Milano, che avranno un numero molto più considerevole di azioni che qualunque altra sede, e quindi questo numero per l'aumento di un'azione nuova per ogni azione vecchia, sarà accresciuto considerevolmente; abbiamo Bologna in quarto luogo, ed avremo Firenze e Livorno che prenderanno 15 mila azioni, e che per conseguenza oltre all' avere un rappresentante per sede, ne avranno un'altro ciascuna. Tutte le altre sedi di nuova creazione, non potranno per le ragioni addotte, avere per ora e non avranno per lungo tempo più di un solo rappresentante per ognuna.

! Data questa combinazione di cose, se anche i rappresentanti delle sedi più lontane venissero ad assistere assiduamente alle tornate del Consiglio superiore, la preponderanza sarebbe assicurata agli azionisti delle sedi dove è maggiore il numero delle azioni. E questo basterebbe per la tutela dei loro interessi.

Ma se poi considerate che in realtà il Consiglio superiore può deliberare colla presenza di due quinti dei suoi membri, e che quelli che mancheranno d'ordinario saranno precisamente i deputati delle sedi che possiedono minor numero di azioni, vi convincerete che in pratica la preponderanza delle sedi che hanno più azioni, sarà di gran lunga maggiore. Però se il numero dei deputati di ciascuna di loro potesse salire sino a cinque, avverrebbe che anche senza l'intervento dei rappresentanti delle sedi meno lontane, due sedi soltanto, al più tre, basterebbero a costituire l'assoluta maggioranza, e potrebbero deliberare colla esclusione dei rappresentanti di tutte le altre sedi.

Quindi per questa parte, ed anche per invitare a venire in Torino più frequentemente quegli altri rappresentanti, io credo che il limite massimo di cinque debba essere abbassato.

Aggiungo a quest'osservazione un'altra, ed è che, mentre pare che il numero 5 sia un limite massimo, esso in realtà sarebbe una finzione di limite; poichè tutte le azioni della Banca saranno 100 mila, delle quali 5 mila riservate. Il numero di cinque deputati non potrebbe essere accresciuto se non nel caso in cui una sede possedesse almeno 25 mila azioni: ora, Signori, è poco probabile che una sola delle 12 sedi pos-

segga più di questo numero d'azioni, che rappresenta la quarta parte di tutto il capitale della Banca.

Oltre di che un numero d'azioni certamente è nelle mani di stranieri, i quali per avere il diritto di votare nell'Assemblea prendono un'iscrizione sui registri della Banca. Ma costoro, siatene certi, pigliano di preferenza l'iscrizione sui registri della sede di Torino; sicchè il numero delle azioni della sede di Torino apparirà molto maggiore, perchè rappresenterà non solamente le azioni di coloro che dimorano nel distretto bancario, al quale si estende la giurisdizione della sede, ma anche quelle appartenenti ad azionisti non italiani, ed estranei perciò alla sede medesima.

Quindi io penso giovarmi di un'idea appena accennata dall'onorevole di Revel, cioè che sarebbe forse giusto che da una parte si limitasse il numero massimo dei deputati ad una cifra inferiore a cinque, e dall'altra si accrescesse il numero delle azioni necessarie perchè una sede abbia un altro rappresentante. Egli veramente si scostava alquanto da questo concetto quando proponeva la riduzione del limite massimo dei deputati da cinque a quattro, senza modificare la cifra delle cinque mila azioni che l'Ufficio Centrale richiede per avere un altro deputato. Ma io ripigliando il suo concetto medesimo, e concordandone le due parti, mi permetterei di portare una modificazione e nel tempo stesso un'aggiunta alla sua proposta, e direi: ciascuna sede avrà un rappresentante; quelle in cui saranno iscritte non 5 mila ma 6 mila azioni almeno, ne avranno due; e così un altro ne sarà concesso a quella sede che possiede 12 mila azioni o più. Nessuna sede avrà più di tre rappresentanti.

Così combinando fra loro le due condizioni espresse dal Senatore Di Revel, e modificando la sua proposta, credo che si farebbe cosa più conforme ai principi della giustizia.

Presidente. Pregherei anzi tutto il signor proponente di volermi mandare il suo emendamento per iscritto.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare quest'emendamento, quindi io pregherei il signor Presidente di vedere se è appoggiato, riservandomi di parlare poi.

(I Senatori proponenti si recano a concertare gli emendamenti.)

Presidente. Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

Intanto io leggerò il testo dell'emendamento del Senatore Scialoja. Esso è così concepito:

« Ciascuna sede avrà inoltre diritto di nominare un deputato al Consiglio superiore per ogni sei mila azioni iscritte da sei mesi almeno nei suoi registri.

» Niuna sede può eleggere più di tre deputati. »
L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non accetta, ed io dirò....

Presidente. Se mi permette, io domanderei prima al Senato se appoggia quest'emendamento.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento del Senatore Scialoja.

L'emendamento Scialoja consiste nel portare a sei mila la cifra delle azioni che nell'emendamento dell'Ufficio Centrale è a cinque mila, e per fissare a tre deputati il massimo che nell'emendamento dell'Ufficio è fissato a cinque.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La parola è al signor Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** L'onorevole Senatore Scialoja esordiva facendo notare come le sedi dell'Italia meridionale non avendo attualmente che 20 mila azioni da acquistare, fossero poste in condizione talmente deteriorata da non poter sopportare la condizione che loro veniva imposta dalla legge.

Credeva egli che, non essendo dal progetto di legge destinate loro che 20 mila azioni, ne venisse tolta talmente ogni proporzionalità, che le stesse potessero dirsi lese quasi nei loro diritti.

Di quale proporzionalità l'onorevole Senatore Scialoja abbia inteso parlare, io veramente non riesco a comprendere; e credo che tutta questa fantasmagoria di proporzionalità tra il mezzogiorno ed il nord d'Italia consista in una confusione di rappresentanza locale e di rappresentanza sociale.

La rappresentanza locale prepondera nei siti ove sono poche azioni, anziché preponderare nei siti dove le azioni medesime esistono in maggior quantità.

Abbiamo un progetto di creare 12 sedi; le sedi che attualmente possiedono buon numero di azioni sono ristrette a cinque, dunque la sproporzionalità che si allega non esiste, perché realmente le rappresentanze locali prevalgono nelle sedi che non hanno quasi azioni, alle sedi che ne hanno gran numero.

Posta da parte questa rappresentanza locale, e venendo alla rappresentanza effettiva delle azioni della Società nell'interesse sociale, la rappresentanza delle azioni piuttosto presso una che presso un'altra sede non è che temporanea, essa deve variare col variare del possedimento delle azioni, e non può per questo dirsi che quando noi attribuiamo ad una sede che *hic et nunc* ha un gran numero di azioni, noi attribuiamo un proporzionato numero di rappresentanti; noi non favoriamo tale sede, ma diamo una rappresentanza alle azioni, la quale rappresentanza, se le azioni andranno in altra sede, ivi pure andrà la rappresentanza delle medesime, e chi avrà queste azioni si farà rappresentare presso la sede nella quale è iscritto. Noi dunque non attribuiamo nessuna preponderanza né ad una sede, né ad un'altra, ma bensì alle azioni, qualunque sia la sede presso la quale siano iscritte.

Ma si dice: alle sedi ove non esistevano azioni, voi

non ne date che venti mila; ma chi ha mai preteso che non siano che 20 mila le azioni in commercio? Ma le azioni in commercio sono tutte quelle che son create, perché tutte sono commerciabili, e tutti i giorni se ne negoziano alla borsa; questa è la pratica in presente, in passato e in futuro. Dunque il pretendere che queste azioni siano sottratte al commercio, è immaginare un fatto che non ha base alcuna, è una condizione di cose insussistente creata per sostenere la tesi, ma che in fatto non esiste.

L'onorevole Senatore Scialoja andava asserendo che vi è una ragione di parità fra le sedi che devon essere rappresentate nel Consiglio superiore della Banca e gli individui che vanno in ciascuna società a votare, il cui numero di voti è circoscritto nello statuto.

Ma di grazia vi è parità nel caso? no, assolutamente.

Ed anzitutto giova notare come noi qui ad una sede attribuendo già un voto, la consideriamo come se avesse 4999 azioni iscritte presso di sé. Ora qual è quel socio che vada a votare che abbia già un altro voto precedente il quale gli attribuisca una preponderanza nella società, come viene ad esser qui attribuita alle sedi in complesso considerate?

Evidentemente dunque questa parità non esiste, questa parità non si può invocare.

Del resto l'onorevole Senatore Scialoja andava anche equivocando nel numero delle sedi che hanno un numero considerevole di azioni....

Senatore **De Gori.** Domando la parola.

Senatore **Farina, Relatore...** d'onde veniva a dedurre una pretesa parità che veramente non esiste. La sede di Bologna, per esempio, non ha che pochissime azioni, non arriva ad averne 600. Dunque vedono che questa sede che egli crede sia tanto ricca in azioni, non lo è menomamente. Parimente la sede di Milano è assai meno ricca di azioni di quello che l'ha rappresentata l'onorevole preopinante; appena appena la sede di Milano potrebbe avere due rappresentanti, se si terrà il limite di 5 mila, ma se si va molto al di là, non potrà averne più di uno. Ora tale sistema che cosa fa? Fa che diventa sempre più preponderante la rappresentanza attribuita alla sede indipendentemente dal numero dei suoi azionisti, e quindi vediamo prevalere soprattutto quella rappresentanza di località che non ha nessun rapporto colle azioni dalle sedi possedute, e della quale vi parlai testè, dicendo che vi sono sedi esistenti già fin d'ora, e che esisteranno in avvenire a seconda del progetto, le quali non solo non hanno 4999 azioni, come dovrebbero avere per rappresentare un voto, ma non ne hanno nemmeno mille, nemmeno 500.

Per conseguenza, se noi diminuiamo la rappresentanza degli azionisti ed accresciamo la rappresentanza delle località, veniamo a soffocare l'interesse degli azionisti particolari e la loro rappresentanza, sotto la rappresentanza dell'interesse della località.

E qui prego il Senato di osservare che nello statuto

tuscano stesso, dove la rappresentanza locale era stabilita, esisteva un'assoluta parità fra la rappresentanza locale e la rappresentanza degli azionisti; e poi era data una terza rappresentanza al Governo per tenere l'equilibrio, per far preponderare la bilancia fra la località e gli azionisti medesimi da quella parte nella quale si credesse giusto.

Ma qui al Governo non abbiamo accordato che un voto; dunque egli colla sua azione ben più difficilmente può far preponderare la maggioranza, e se noi accordiamo una preponderanza enorme alle località, queste località verranno a soffocare intieramente l'interesse degli azionisti privati.

Del resto l'onorevole Senatore Scialoja andava trovando una grande sproporzione fra le sedi dell'Italia meridionale e le sedi dell'Italia superiore; ma ove si ponga mente che già col voto che accordiamo ad ogni sede, noi implicitamente riteniamo che essa abbia 4999 azioni, noi, dico, quando veniamo ad ammettere questa parità, troviamo che le sei sedi che ora sono sprovviste di azioni, sono tuttavia rappresentate nel Consiglio superiore come se avessero poco meno di 30 mila azioni, per cui, aggiungendo a queste 30 mila azioni le 20 mila che si distribuiranno loro, vengono già ad avere una rappresentanza pari alla metà della totalità delle azioni emesse, anzi a più della metà, perchè le azioni da emettersi attualmente non giungeranno che a 95 mila, e 50 mila è più della metà di 95 mila.

Del resto io non posso convenire coll'onorevole preopinante che il numero di cinque rappresentanti stato proposto dall'Ufficio Centrale, rappresenti 25 mila azioni. Il numero di cinque rappresentanti ammesso dall'Ufficio Centrale, in base alla proporzione di 5 mila, non rappresenta che 4, perchè l'altro sarebbe attribuito alla sede, ed a qualunque delle sedi dell'associazione; conseguentemente 4 per 5 fanno 20, e non mai 25 mila azioni.

L'onorevole Senatore Scialoja andava dicendo: «Ma guardate che alla capitale si iscrivono tutti gli stranieri.» Io chiedo qualche scusa al preopinante; il fatto non intà nei termini nei quali egli lo ha rappresentato; gli stranieri generalmente si iscrivono nelle sedi colle quali fanno affari. Vi saranno quindi degli stranieri francesi iscritti a Torino, essendo questa una delle sedi le quali fanno più affari colla Francia, ed anche forse Genova; ma viceversa vi sono altri che si iscriveranno in altre sedi.

Ho dovuto verificare che presso la sede di Milano, ad esempio, furono iscritti azionisti viennesi e triestini, perchè Milano è la sede colla quale fanno affari. Se noi andiamo verso il mezzogiorno, presso quelle Banche noi vediamo che sono iscritte azioni di case greche presso la sede colla quale lavorano, come sarebbe la sede di Livorno; quindi generalmente quelli che prendono azioni non vanno ad iscriversi sempre alla capitale, ma vanno ad iscriversi presso la sede del paese col quale fanno operazioni commerciali.

Per conseguenza anche questa osservazione non ha

base; del resto ho detto che l'Ufficio non farebbe difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Di Revel, non già perchè egli creda che veramente nella proposta che ha fatto vi sia una sproporzione, ma per mostrare una certa deferenza e per dare anche un qualche peso al supponibile desiderio delle altre località, e soprattutto per mostrare quanto grande sia il desiderio suo di conciliazione, ma non perchè ravvisi meno fondata o in diritto o in fatto la proporzione che egli ha fatto ed il limite al quale si è arrestato.

In conseguenza l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Di Revel, ma non potrebbe accogliere quello dell'onorevole Scialoja.

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole Cambray Digny, pregherei l'onorevole Senatore Di Revel a dire qual è il tenore preciso del suo emendamento.

Senatore Di Revel. Il mio emendamento è di ridurre a 4 il numero di 5.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray-Digny. L'aveva chiesta prima il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. La cedo.

Senatore Cambray-Digny. Volevo dire pochissime parole al Senato per confrontare le cifre onde si comparrebbe il Consiglio superiore secondo i diversi emendamenti che furono proposti. Coll'emendamento dell'onorevole Scialoja che a me pare il terreno di conciliazione più opportuno di tutti, le antiche sedi di Torino, Milano, Genova avrebbero nel Consiglio 8 rappresentanti, quelle di Toscana ne avrebbero 4, che vuol dire che gli azionisti delle antiche Banche sarebbero rappresentati nel Consiglio da 12 rappresentanti. Tutte le altre sedi non hanno che 5 rappresentanti; e se si considera che questi 5 rappresentanti, e per la distanza e per mille altre ragioni assisteranno più difficilmente degli altri alle tornate del Consiglio, si vedrà che la preponderanza è assicurata alle principali città, a quelle cioè che contengono maggior numero di azionisti.

Io per conseguenza sono molto propenso ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja.

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale dà 12 rappresentanti alle sedi di Milano, Genova e Torino, 4 alla Toscana, e 5 per la restante Italia.

Nella proposta dell'onorevole Senatore Di Revel figurano sempre 14 rappresentanti per l'Italia superiore e 5 per la inferiore.

Dico dunque, che mi pare che ogni scrupolo debba esser lasciato da parte, e che si debba accettare l'emendamento proposto dal Senatore Scialoja, il quale veramente lascia una preponderanza più che sufficiente agli azionisti delle sedi principali.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore De Gori.

Senatore De Gori. La cedo al Relatore.

Senatore Farina, Relatore. L'onorevole Senatore Cambray Digny fece un calcolo che andrebbe benissimo, se non avesse uniti insieme i rappresentanti delle

azioni a quelli delle sedi. Se egli calcola cumulativamente i rappresentanti delle sedi e delle azioni a favore dell'Italia superiore, naturalmente ne viene quella sproporzione che indica. Ma se invece vorrà separare la rappresentanza delle sedi (che l'Italia superiore non vedo perchè non debba avere come l'hanno le parti d'Italia dove non esistono le azioni) allora vedrà che invece la rappresentanza delle sedi soffoca quella degli azionisti, mentre la rappresentanza degli azionisti si ridurrebbe nell'emendamento del signor conte Di Revel ad essere di 4 per le due sedi degli antichi Stati, di due per Milano, due per Livorno e Firenze, locchè fra tutti farebbe 14, dalle quali levandone 5 che sono rappresentanti di queste sedi, restano 9, mentre i rappresentanti delle sedi già nel progetto attuale sono 10 colla possibilità di diventare 12. Conseguentemente vede l'onorevole Cambry-Digny che la rappresentanza delle sedi nella proposta del signor conte Di Revel ha già la probabilità di schiacciare la rappresentanza degli azionisti.

Tuttavia fino a questo punto giungiamo; ma se andiamo poi all'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja, la sproporzione fra la rappresentanza delle sedi e quella degli azionisti diventa tale, che assolutamente bisogna dire che ogni rappresentanza di azioni si vuole soffocata nel Consiglio superiore.

Per conseguenza accettiamo l'emendamento dell'onorevole Di Revel quantunque ci sia già un po' di pregiudizio per la rappresentanza degli azionisti.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Mi riservo di parlare dopo avere inteso se il signor Ministro accetta la proposta Revel.

Presidente. Ha la parola il sig. Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. L'onorevole Relatore faceva una distinzione che mi sembra troppo assoluta fra i rappresentanti delle sedi ed i rappresentanti degli azionisti. Dico troppo assoluta, perchè ammettendola, pare che si cada in una specie di assurdo.

Difatti, se supponete che siano due rappresentanze distinte, quella delle sedi e quella degli azionisti, vi dirò allora che le sedi che hanno 4999 azioni ciascuna, avendo un solo rappresentante, che nella ipotesi sarebbe rappresentante della sede, non avranno alcun rappresentante degli azionisti, i quali pur debbono essere in ciascuna sede, perchè questa possa costituirsi.

Io non ammetto la distinzione tra l'una e l'altra rappresentanza: ma continuando a ragionare secondo l'ipotesi dell'onorevole Relatore, ne seguirebbe che sopra i 12 deputati delle cinque sedi dell'Italia centrale e superiore, cinque rappresenterebbero le sedi e 7 le azioni; mentre i 5 deputati delle cinque sedi dell'Italia inferiore rappresenterebbero soltanto le sedi. Ond'è che nel Consiglio superiore si bilancierebbe la rappresentanza delle sedi, e quella delle azioni sarebbe nella ragione di 7 per l'Italia superiore, e di zero per l'Italia inferiore.

Questa sarebbe tutt'altro che giustizia. Perchè, per

poche che siano le azioni di una sede, saranno certamente qualche cosa più dello zero.

Ma io respingo la distinzione fra le due rappresentanze, e tengo opinione che il deputato unico di ciascuna sede rappresenta bensì i bisogni locali, ma rappresenta nel tempo stesso gli azionisti che lo elessero.

Secondo il mio giudizio dunque, le cinque sedi dell'Italia inferiore avrebbero nei cinque loro deputati questa duplice rappresentanza; e le cinque dell'Italia centrale e superiore l'avrebbero del pari e nei cinque che loro spettano a ragione eguale, e negli altri sette che avrebbero in ragione del maggior numero di azioni. Questi sette costituiscono pertanto una tal maggioranza, da non poter dubitare che sia in alcun caso poco preponderante il voto di coloro che rappresentano le sedi fornite di maggior quantità di azioni.

Veramente se nel Consiglio superiore ciascun deputato avesse uno o più voti, secondo il numero delle azioni, allora intenderei il ragionamento dell'Ufficio Centrale, ma nel Consiglio superiore ciascun deputato ha un voto solo. Ond'è che, quando le sedi dell'Italia superiore avranno 12 rappresentanti, e quelle della inferiore non più che 5, è impossibile che non sia loro assicurata la maggioranza.

Parmi dunque che il mio emendamento basti a garantire tutti gli interessi ed a conciliare tutte le convenienze.

Senatore Farina, Relatore. Dirò brevissime parole per rettificare quanto disse l'onorevole preoccupante.

È impossibile che in questo momento le sedi dell'Italia meridionale che non arrivano a possedere due mila azioni, tutte insieme, possano avere questa rappresentanza, ma l'avranno quando si emetteranno le azioni che sono loro destinate, ed allora avranno col numero delle loro azioni un maggior numero di rappresentanti nel Consiglio centrale.

Se non che il vero paragone che si deve fare è quello fra le rappresentanze attribuite a priori alle sedi, e la rappresentanza attribuita agli azionisti; questa è la rappresentanza che esiste adesso, e che, ovunque vadano le azioni, esisterà anche in avvenire. Nel progetto del conte Di Revel, attualmente vi sarebbero sette rappresentanti degli azionisti od almeno dieci rappresentanti delle sedi. Dunque vi è già una rappresentanza della località nel rappresentante della sede indipendentemente dal numero delle azioni che le sedi stesse possiedono. Per negare l'evidenza di questo calcolo, non si può far altro che confondere la rappresentanza delle azioni con quella delle sedi ed allora si viene al calcolo fatto dal Senatore Scialoja; ma, io ripeto, questo calcolo è completamente erroneo, perchè, dico, confonde due elementi che nel nostro progetto sono perfettamente separati.

Del resto ripeterò ancora una volta che questa sproporzione è temporanea, giacchè qualunque volta veramente si voglia si potrà far cessare. I negozianti delle loca-

lità ove non siavi che un solo rappresentante non avranno che ad acquistare il prescritto numero di azioni per aver diritto alla nomina di un secondo e d'un terzo, dimodochè l'attuale preponderanza verrà compiutamente spostata, quando veramente si voglia farlo. Per conseguenza io credo dover insistere su quanto ho detto a nome dell'Ufficio Centrale, cioè che accetto l'emendamento del Senatore Di Revel e respingo quello del Senatore Scialoja.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io ho tale fiducia nel senno e nell'imparzialità del Senato, che non mi pento di aver detto che mi rimetteva al suo giudizio. Ma desidererei che non si interpretasse questo mio rimettermi al giudizio del Senato, come se io fossi talmente esitante sulla proposizione che io medesimo ho fatta, che non sapendo, o non volendo esprimere una mia opinione, lasciassi al Senato, di risolverla. In questo senso io non accetto l'interpretazione; io ho una opinione, l'ho ferma, l'ho salda e precisa, e credo che la professione da me fatta sia la più giusta, la più discreta e conciliante che si possa presentare.

Ma poichè l'onorevole Senatore De Gori mi invita ad esprimermi sulle nuove proposte fatte da altri Senatori, io non posso esimermi dal farlo.

Interrogato dunque se, nel mio modo di vedere, accetterei o no la proposizione del Senatore Di Revel; dico che per quanto mi sia di rammarico il non poter essere d'accordo col Senatore Di Revel, non la potrei accettare. Se mi si domanda ancora, accettereste quella del Senatore Scialoja; la risposta sarebbe: l'accetterei come il male minore.

Ecco la risposta che do all'onorevole Senatore De Gori.

Non torno sull'argomento, ma faccio solamente due avvertenze, la prima che fra le proposizioni da me fatte ve ne ha una importantissima: io ho voluto fissare la maggioranza per le deliberazioni del Consiglio superiore, e sono sceso al disotto di quello che aveva stabilito lo stesso Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale aveva detto nell'art. 33 « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti. »

Nell'art. 32 del progetto ministeriale era detto: « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di metà almeno dei suoi componenti, oltre il Presidente. »

L'Ufficio Centrale nel controprogetto faceva una distinzione che io ho accettata.

La distinzione era tra *affari ordinari e affari straordinari*.

Nell'elenco degli ordinari ci sono quasi tutti gli affari della Banca: gli affari gravissimi, di straordinaria importanza, sono messi nella seconda categoria.

L'Ufficio Centrale aveva creduto di mettere innanzi questa distinzione d'affari, appunto per stabilire la cifra della maggioranza per deliberare; aveva detto: basta la metà più uno per gli ordinari, due terzi per gli altri.

Ebbene, considerando appunto questo che è necessità che ci sia il più formamente possibile un numero di rappresentanti che possa deliberare, io era disceso al disotto di quella cifra, ed aveva detto: bastano 2/5 per gli affari ordinari, il che applicato al caso nostro fa che 7 consiglieri bastino per decidere quasi tutti gli affari della Banca.

Mettetevi adesso nella posizione risultante dalla cifra da me posta all'art. 32, e vedrete che gli azionisti rappresentati nel centro col numero dei loro rappresentanti possono risolvere quasi tutti gli affari.

Questa discrezione nella fissazione del numero dei rappresentanti per le deliberazioni della Banca credo debba essere valutata dal Senato, quando misuri il numero dei rappresentanti.

Questa è la prima avvertenza che sottopongo al Senato.

La seconda sta in ciò, che non mi pare possibile fare la distinzione dell'onorevole Farina intorno al carattere dei rappresentanti primi, quelli che dicevamo essere la base dell'ordinamento della Banca ed i rappresentanti secondi, quasi che i primi non rappresentassero per nulla le azioni, ed i secondi rappresentassero azioni solamente e non altro.

Non veggio nessuna ragione di questa differenza.

Io non ammetto altro che la necessità di un primo impianto, che si riferisce in fondo così alle azioni come in genere alla rappresentanza degli interessi locali del paese. Non veggio nell'altra che un aumento di numero per la rappresentanza maggiore delle azioni, ed intendo che questa stia sempre nella misura e nella periferia degli interessi generali.

Prego poi il Senato di considerare un poco in massa la cosa.

Si mettano innanzi tutte le condizioni attuali dell'Italia, tutte le difficoltà che altre volte abbiamo numerate, se si vuole anche tutte le passioni ed i pregiudizii, perchè un Corpo come il Senato valuta tutto, quando si apparecchia a deliberazioni di questo genere, e si vegga se verificandosi in fatto, che il numero maggiore degli azionisti stia appunto dove è la sede del Consiglio, dove sono le maggiori agevolanze, se l'essergare di troppo le cautele, dove pare che meno abbisognino, non sia per creare quasi l'apparenza di voler sopraffare una minoranza, la quale per le condizioni che le facciamo, anzi che soverchiare, come temeva l'onorevole Farina, potrebbe invece credere di essere soverchiata e annullata.

Dunque dove è necessità, dove è giustizia si faccia pure, ma se vi è della sovrabbondanza, se vi è del soverchio, a che gioverà, se non ad irritare inutilmente gli animi?

L'onorevole Senatore Farina l'altro giorno ha fatto, nel terminare il suo discorso, un'apostrofe all'Italia, madre della legge e del diritto, e quasi ha voluto chiamarci a' suoi tribunali come committitore di ingiustizie e di soverchierie. Vi prego, o signori Senatori, di

dire se è veramente l'ingiustizia dal lato mio, se quando abbiamo abbandonato il concetto di una Banca locale a cui si sarebbero seduti come ad un banchetto gli abitanti di mezza Italia, una Banca locale per la quale avrebbero benedetto il Governo italiano d'averla attuata....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio.... perchè i Governi precedenti l'avevano vietata sempre, e non si era riuscito mai di poterne costituire di nessuna specie, quando avrebbero potuto vederla organizzata, avrebbero, ripeto, benedetto il nuovo Governo, che veniva ad aprir loro una via di ricchezza e di prosperità; avrebbero avuto da 30 a 40 milioni di lire in capitale, e forse 120 o 140 in biglietti di Banco; ebbene, perchè ciò non si fece? Quella era certo giustizia; ma è pur meglio che in luogo della giustizia si sia fatta della virtù e del patriottismo, ed io non ho che a rallegrarmene.

Si sarebbe potuto tenere anche altro metodo che era quello di accrescere il capitale, come si era fatto nella Lombardia, ed io l'ho voluto appositamente ricordare ieri al Senato, si sarebbe fissato un numero di azioni da attribuirsi alle nuove provincie solamente; le nuove sedi avrebbero avuti i loro delegati nel numero e nelle forme stabilite dallo statuto del 1859, e non si sarebbero allora incontrate le difficoltà che presenta il progetto; nulladimeno io sono contento di non aver incoraggiato l'idea di istituzioni particolari; io sono contento di non aver provocate risoluzioni staccate e parziali e di aver preferito un concetto intero e razionale di avanzamento.

Ho la coscienza di esser stato perfettamente imparziale nello scopo propositomi e nella scelta dei mezzi per raggiungerlo.

Io prego il Senato di non guardare la questione da un lato solo, ma di guardarla in tutte le sue parti; e su di ciò non insisterò ulteriormente.

Ripeto un'altra volta, non sono pentito di aver fatto come ho fatto, e sono sicuro che il Senato vorrà apprezzare e giudicare imparzialmente le cose che ho avuto l'onore di presentare al suo giudizio.

Presidente. La parola è al Relatore dell' Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Nelle osservazioni che io feci al signor Ministro, non credo di essermi punto scostato da quanto possa essere conveniente in questa materia.

L'emendamento del signor Ministro non era stato distribuito ed io non lo conosceva ancora, sebbene mi avesse fatto qualche comunicazione al proposito: ma dopo quello che era stato detto, io non poteva sapere quali fossero le idee che egli aveva adottate, e che si ostinava a sostenere.

Il rimprovero pertanto è affatto immeritato.

Del resto il signor Ministro dice che ha operato con tutta imparzialità: sarà nel suo modo di vedere; io

non dico che egli abbia avuto intenzione di commettere parzialità, gli dico che col suo sistema la massima parte degli azionisti viene ad essere privata della rappresentanza, che debbono avere nella società, secondo le leggi di tutte le associazioni del mondo.

Per conseguenza questo fatto mi pare essere abbastanza grave da essere avvertito e per poter raccomandare al Ministro che non voglia stabilire una proporzionalità immaginaria e diversa da quella che si usa in tutte le associazioni congeneri degli altri paesi.

Il signor Ministro si fa un merito di non aver attribuito azioni ad altri paesi; di non aver fatto una Banca nelle altre località dello Stato.

Ebbene lo poteva fare; poteva fare quello che è stato fatto a Milano, e chi mai gli ha impedito di farlo, se egli credeva che si potesse meglio servire agli interessi della giustizia? Nessuno sicuramente.

L'Ufficio Centrale non ha fatto che andare sulle tracce del signor Ministro; trovò che il suo progetto soddisfaceva meglio agli interessi della giustizia e lo presentò: se il signor Ministro crede fare altrimenti, ritiri la sua legge, ne presenti un'altra; ma quando ammettiamo che gli azionisti siano in un sito, ed a questi azionisti togliamo il diritto di farsi rappresentare, per l'idea che vi sono sedi nelle quali non esistono azionisti, le quali si vogliono portare ad avere una preponderanza nel Consiglio superiore, in allora io posso dire che i poveri azionisti sono sacrificati, e che le località che non rappresentano le azioni, vengono ad avere la maggioranza nel Consiglio, sebbene naturalmente non dovesse loro spettare.

In questo stato di cose, analizzate queste circostanze, ignaro ancora di quanto il signor Ministro sarebbe stato per proporre, io l'ho scongiurato a volere nell'emendamento che proponeva seguire le massime della giustizia distributiva; egli crede di averla seguita nell'emendamento che ha presentato, questo è un giudizio suo particolare ed ognuno è giudice della propria coscienza, nè ciò io intacco punto. Ma io sono convinto ed ho diritto di dire che non credo le sue proposte conformi a quello che la giustizia distributiva impone. Dove pertanto a me non sembrarono conformi alla giustizia tali proposte e dove tali non sembrarono all' Ufficio Centrale, ho in suo nome proposto gli emendamenti che potevano, a nostro credere, ravvicinarle a questo concetto di giustizia distributiva. Il Senato nella sua saviezza farà ragione delle une e delle altre proposte, senza che occorran reciproci rimproveri.

Presidente. Due emendamenti, come ha inteso il Senato, si sono proposti, ed ambedue riguardano quella parte del progetto ministeriale che è concepita in questi termini:

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due Deputati. »

Il primo emendamento è quello dell' Ufficio Centrale, sotto emendato dal Senatore Di Revel, il quale oltrechè mi pare sia più largo e si discosti più dal

concetto del testo primitivo, sarebbe poi anche primo nell'ordine di proposizione. Per conseguenza...

Senatore Scialoja. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Mi permetta, se non c'è osservazione credo, che secondo gli usi del Senato quest'emendamento, sia per la sua anteriorità di proposta, sia per il suo concetto, possa essere messo il primo ai voti.

La parola è al **Senatore Scialoja** sulla posizione della questione.

Senatore Scialoja. Io credo che la larghezza o la ristrettezza di un emendamento debba il Senato misurarla più dalla parte formale che ha sotto gli occhi, che da certe conseguenze remote le quali abbisognano di calcoli o di altre combinazioni, in cui esso non è chiamato ad entrare.

Il mio emendamento modifica in due parti il progetto dell'Ufficio Centrale, cioè lo modifica quanto al numero delle azioni che vorrei fossero iscritte presso una sede, perchè si aggiungesse un rappresentante al rappresentante di ciascuna sede. Aumentando questo numero io diminuisco la probabilità di aggiungere un secondo rappresentante al primo. Modifico altresì la proposta dell'Ufficio Centrale abbassando il numero massimo di deputati da 5 a 3.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Dunque io apporto due modificazioni al progetto invece di una.

Senatore Pareto. Domando la parola sulla posizione della questione.

Senatore Scialoja. Mi parrebbe per questa parte che il mio emendamento abbia ad avere la preferenza ed esser messo il primo a partito.

Presidente. Ho dato più volte lettura al Senato dell'articolo 38 del Regolamento, in cui si stabilisce per regola generale che gli emendamenti saranno posti ai voti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziante il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

Finora si era sempre creduto che l'emendamento, il quale si discostava più apparentemente dal testo ministeriale, dovesse avere la preferenza. In materia però delicata come questa sarà giudice il Senato.

La parola è al **Senatore Pareto**.

Senatore Pareto. La larghezza di un emendamento si misura dalla possibilità che resta in seguito di votare degli altri.

Ora, l'emendamento dell'Ufficio Centrale, essendo il più distante, e per così dire, un termine estremo, lascia che poi si possa passare ad altri, ove non fosse adottato; in conseguenza deve essere messo ai voti prima di ogni altro; mentre, se invece si votasse su quello del **Senatore Scialoja** e altri, non ci sarebbe più luogo a votare quello dell'Ufficio Centrale, così devono questi essere votati in seguito.

Il primo a votarsi pertanto deve essere, come appunto disse l'onorevole signor Presidente, quello dell'Ufficio

Centrale o quello del **Senatore Di Revel** che, dopo la dichiarazione dell'Ufficio Centrale di accettarlo, è divenuto perfettamente identico.

Presidente. La parola ora spetta al **Senatore Farina**, poi l'avrà il **Senatore Duchoqué**.

Senatore Farina, Relatore. L'osservazione dell'onorevole **Senatore Scialoja** è basata su d'un fatto che deve portare ad una conseguenza del tutto contraria a quella che egli ha dedotta, poichè, mentre gli altri emendamenti tendono a restringere il numero proposto dall'Ufficio Centrale in un solo modo, il suo tende a restringerlo in due; dunque è doppiamente restrittivo dell'emendamento dell'onorevole **Di Revel** accettato dall'Ufficio Centrale, e non deve dunque precedere gli altri.

Senatore Duchoqué. Forse dico cosa che può trovare difficoltà in qualche disposizione del regolamento, ma procedendo colla logica naturale, a me pare che, affinché tutte le opinioni possano avere soddisfazione nel votare le varie proposte, sarebbe necessario che prima fosse votata la proposta ministeriale, poi quella del **Senatore Scialoja**, poi l'altra del **Senatore Di Revel** e per ultimo quella dell'Ufficio Centrale.

Voci. No! no!... È il regolamento?

Senatore Duchoqué. Può essere, come dicevo, che questo non sia perfettamente conforme al regolamento, ma....

Presidente. Se il Senato vuol revocare il proprio regolamento si potrà votare in questo senso; del resto secondo il regolamento di tutte le assemblee legislative gli emendamenti si mettono ai voti prima del testo primitivo....

Senatore Duchoqué. Io stesso ho cominciato collo annunciare il dubbio che la mia osservazione potesse trovare qualche difficoltà nel regolamento, ma pur l'ho fatta, perchè parevami fosse il miglior mezzo per dare piena libertà di esprimersi alle varie opinioni intorno alle pendenti proposte; del resto, dal momento che il signor Presidente dice che il regolamento assolutamente vi resiste, io non solo non fo una formale proposta, ma ritiro la mia osservazione.

Presidente. Io credo che il regolamento è stato fatto appunto per dare pieno sfogo a tutte le opinioni che si presentano in Senato nell'ordine loro legittimo.

Ora la parola è al signor **Senatore De Gori** che se l'era riservata.

Senatore De Gori. Tutti coloro che abbiano non interrottamente nè frazionatamente, ma assiduamente, e continuamente assistito a questa importante discussione avranno, io spero, la convinzione che tra l'onorevole **Ministro** proponente e l'Ufficio Centrale non era insorta, nella maggior parte dei principii fondamentali, nessuna e vera propria questione di massima, nessuna profonda diversità di premesse, nessuna reale discrepanza di intendimenti; e tutti quelli i quali possono rammentare come in una circostanza analoga il grande e compianto conte di **Cavour** presentasse una legge in siffatta materia, la quale dette luogo ad un importante

Relazione del compianto Senatore Giulio, debbono riconoscere, credo, con gran soddisfazione come la differenza dei principii, che esisteva in quell'epoca, non sia esistita nella presente circostanza.

La questione generica dell'unicità o della pluralità delle Banche; se le Banche debbano essere regolate con un sistema preventivo, o con un sistema repressivo, la questione del capitale, della misura e della proporzione della circolazione, la questione della nomina del governatore, sono tutte state eliminate nella presente discussione in quanto che l'Ufficio Centrale ed il Ministero si sono fortunatamente trovati d'accordo. L'unico punto di differenza, il *Capo delle tempeste* della pacifica navigazione di questa legge è comparso nella composizione del Consiglio superiore il quale deve avere la suprema direzione della Banca.

Nella composizione del Consiglio superiore l'Ufficio Centrale non poteva essere ispirato da altro che da quel principio giuridico, da quel principio rudimentale di filosofia del diritto, per il quale ogni società ha in se stessa l'autorità di darsi legge e governo.

Ma l'Ufficio Centrale, facendo conto di tutte quelle circostanze di fatto le quali avevano consigliato all'onorevole Ministro proponente la composizione del Consiglio superiore in una certa data forma, si guardò bene, dico, l'Ufficio di spingere troppo oltre l'applicazione di questi principii, affinché appunto l'applicazione troppo spinta non ne falsasse il pregio e la virtù.

Cosa fece adunque l'Ufficio Centrale? Esso ritenne che in questa istituzione ci fossero in presenza due distinti interessi: l'interesse della Società fondatrice e proprietaria della Banca; l'interesse del pubblico. All'interesse della società proprietaria e fondatrice della Banca, provvide coll'ammettere nel Consiglio superiore una rappresentanza diretta del corpo sociale.

All'interesse del pubblico provvide, accettando volentieri la proposta Ministeriale, che ogni località la quale avesse una sede fosse rappresentata nel Consiglio superiore.

Così si venivano a raggiungere due intendimenti, si veniva a raggiungere lo scopo che il maggior bene, il maggior utile, il maggior interesse della società fosse rappresentato e tutelato in seno al Consiglio per mezzo dei suoi rappresentanti diretti, e che per il fatto di coloro i quali venivano nel Consiglio superiore a rappresentare gli interessi delle singole località, col loro intervento e colla loro azione l'istituzione si generalizzasse, si popolarizzasse, e che fosse cagione per tutta l'estensione della terra d'Italia, di quella prosperità pubblica, che in fine è l'ultima parola della scienza economica.

Io mi sono un momento fermato a questa composizione del Consiglio superiore, in quanto che non mi dissimulo esser stato soggetto di vivi attacchi per parte di opposte opinioni. Si è accusato di aver voluto, coll'introduzione di un nucleo di azionisti, rappresentanti direttamente il corpo sociale, stabilire una preponde-

ranza del centro sugli interessi locali; si è accusato dall'altra di rappresentare troppo soverchiamente gli interessi delle singole località, o quasi un sistema regionale.

Io credo che la nostra composizione non meritasse nè l'uno, nè l'altro addebito; io non mi so spiegare come non fosse evidente che tanto coloro i quali sarebbero stati nominati dall'assemblea generale, quanto coloro i quali venivano a rappresentare le sedi, erano azionisti e rappresentanti di azionisti, ed avevano, per conseguenza, un identico mandato, un identico interesse, e non poteva mai verificarsi *a priori* quel conflitto che è stato temuto; e a questa combinazione noi solidamente abbiamo dato il nostro assenso, il nostro nome.

L'onorevole Ministro ha iniziata poi in Senato una combinazione differente, e l'Ufficio Centrale l'ha accettata in quanto che ha riconosciuto che nella nuova proposta dell'onorevole Ministro veniva fatta ragione ai diritti della maggioranza del corpo sociale; ed abbiamo accettato siffatta combinazione in quanto che era il principio costantemente da noi propugnato.

L'onorevole Ministro ha ottenuto che noi abbiamo rinunciato al nostro primo concetto.

L'Ufficio Centrale ha ottenuto che nella nuova idea iniziata dal Ministro, sia stata ammessa quella rappresentanza sociale e progressiva, la quale noi abbiamo creduto intimamente legata col diritto della maggioranza.

Il Ministro ha ottenuto il suo intento, l'Ufficio Centrale lo ha ottenuto ugualmente; nè l'uno nè l'altro credo che vogliano in questo momento spingere fino all'ultimo termine, il risultato del buon successo.

L'onorevole Senatore Di Revel ha modificato la proposta dell'Ufficio Centrale riducendo da 5 a 4 il massimo dei rappresentanti possibili di ciascheduna sede, qualunque sia il numero delle azioni che sono iscritte nella sede medesima.

L'onorevole Ministro si oppone a questa riduzione, la quale è stata accettata dall'Ufficio Centrale, e per conseguenza vien fatta nostra. Qui sorge una differenza di opinioni, qui sorge un dissidio, sul quale il Senato deve pronunziare il suo supremo responso.

Io mi prendo la libertà di fare un'aggiunta alla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel, che raccomando allo spirito di temperanza del Ministro, che raccomando alla temperanza e alla lealtà de' miei colleghi: fortunato se potrà così farli incontrare in quel terreno di conciliazione, che se non è la più nobile, è per altro una delle più benemerite tradizioni del Senato.

L'aggiunta alla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel io la desumo dal testo stesso della legge secondo la proposta ministeriale, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale.

All'articolo 58 ove si stabilisce il diritto di votazione a favore degli azionisti è detto:

« Per essere ammesso nelle assemblee locali è ne-

cessario di possedere da tre mesi almeno cinque azioni iscritte nella sede o nelle succursali della circoscrizione.

» Cinque azioni danno diritto ad un voto.

» Per ogni dieci azioni oltre alle cinque si ha diritto ad un altro voto. »

Per conseguenza la progressione del diritto di votazione rispetto all'azionista stà per un voto a cinque azioni; per un altro secondo voto per ogni dieci azioni oltre alle cinque primitive e via discorrendo.

Io propongo che siffatta proporzione stabilita in ordine agli azionisti venga stabilita in ordine alla sede.

È ammesso e ritenuto ormai concordemente dal Ministro e dall'Ufficio Centrale che un deputato per ciascuna sede indistintamente debba esservi, qualunque sia il numero delle azioni che sieno iscritte nella sede; la sede ha un deputato, solo perchè è sede, senza porre al numero delle sue azioni.

Quando la sede ha oltre 5 mila azioni ha, secondo la proposta ministeriale concordata da noi, un secondo rappresentante nel Consiglio superiore. Quando la sede abbia non già altre 5 mila azioni, ma altre 10 mila, come 10 azioni ha oltre le 5 l'azionista che ha diritto al secondo voto, abbia diritto al terzo, e al di là di altre 10,000 all'ultimo possibile; talmente che ci sarebbe il deputato della sede, perchè è sede, il deputato della sede rappresentante le 5 mila prime azioni; il terzo rappresentante della sede che ha 10 mila azioni oltre le prime 5 mila, il quarto solo alle 25,000 azioni.

Questa sarebbe l'aggiunta che ho l'onore di presentare al Senato, e di proporre al Ministro ed ai miei colleghi, e che porrebbe in armonia la rappresentanza delle sedi nel Consiglio superiore, col diritto e voto dell'azionista nelle assemblee sociali.

Presidente. Pregherei l'onorevole proponente di voler trasmettere il suo emendamento al banco della presidenza.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. È per chiedere se questo emendamento sia dell'Ufficio Centrale o individuale.

Una voce. È individuale.

Senatore Pareto. Allora l'Ufficio dirà forse se lo accetta.

Senatore Farina, *Relatore.* Aspetto che il signor Presidente ne abbia dato lettura.

Presidente. Ho pregato l'onorevole proponente di volerlo formulare e di trasmetterlo al banco della presidenza.

(Il Senatore De Gori fa passare al banco della presidenza il suo emendamento.)

Il signor Senatore De Gori propone il seguente emendamento:

« Un deputato per ciascuna sede indistintamente.

» Le sedi che avranno iscritte da sei mesi 5 mila azioni invieranno un altro deputato; per ogni 10 mila

azioni oltre 5 mila, invieranno un terzo deputato; le sedi che avranno iscritte più di 25 mila azioni invieranno un quarto deputato, numero massimo dei rappresentanti di una sede. »

Interrogo il Senato per sapere se è appoggiato.

Cbi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Senatore Farina, *Relatore.* L'Ufficio Centrale è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole collega.

Anzitutto la proporzione che egli ha citato fra il numero delle azioni, degli individui e dei voti che si possono dare, non potrebbe venir accettato dal signor Ministro e dal Senato e quindi non si sa ancora se passerà o non passerà nella legge. In secondo luogo è evidente che un individuo il quale abbia un determinato numero di azioni e che intende che i voti che alle stesse azioni possono competere, siano espressi nella votazione, cede la sua azione ad un altro e lo fa intervenire nell'assemblea. Questa facoltà sicuramente non può averla la sede, quindi la parità non sussiste.

Havvi inoltre un gravissimo inconveniente indipendentemente dalla osservazione già fatta, ed è: che non si saprebbe quasi mai di qual numero di individui dovesse essere composto il Consiglio superiore; giacchè in conseguenza del numero delle azioni ad ogni momento il numero dei rappresentanti presso il Consiglio superiore della Banca dovrebbe variare.

Oltre a ciò queste ripartizioni creerebbero una vera disparità fra gli azionisti possessori delle dieci mila azioni, giacchè a seconda che gli stessi appartenessero ad una sede che avesse 5 mila azioni o ad una che ne avesse 15 mila, essi avrebbero uno o due rappresentanti nel Consiglio superiore.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale è dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole suo collega.

Presidente. Abbiamo dunque tre emendamenti: il primo del signor conte Di Revel combinato con quello dell'Ufficio Centrale; il secondo dell'onorevole Senatore Scialoja ed il terzo dell'onorevole Senatore De Gori. Se non si fa una formale quistione di priorità, io porrò ai voti l'emendamento del Senatore Di Revel, che ha lo scopo di fissare il numero *maximum* dei rappresentanti a 4. Se questo non è approvato porrò ai voti quello dell'onorevole Senatore Scialoja ed in ultimo quello del Senatore De Gori.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È inutile che io dica, che siccome l'emendamento del Senatore De Gori si acosta meno dalla proposta ministeriale, ed è alquanto più largo di quello del Senatore Scialoja, io lo preferirei a quello di quest'ultimo. Avendo già espresse al riguardo le mie in-

tenzioni, solo ricordo che io non chieggo se non che venga lasciato ciò che non è necessario, ciò che è superfluo.

Nella proposta ministeriale si ha tanto quanto basta ad assicurare una maggioranza anche permanente, ed è impossibile che manchi il numero anche senza ricorrere alle altre sedi.

Ciò, ripeto, basta a soddisfare a tutte le esigenze; quello che vi si vuole aggiungere è perfettamente superfluo, è un lusso inutile di precauzioni.

Senatore **Arrivabene**. Io non so in quale condizione di mente siano i miei colleghi, io però mi trovo talmente stanco dalla discussione su questi emendamenti, stati, per così dire, improvvisati, che non so se si potrebbe votare con coscienza, epperò propongo che la seduta sia levata e rimessa a domani.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non credo che dopo tante discussioni si possa ravvisare conveniente di rimandare la seduta. Del resto, osservo, che nel progetto ministeriale vi vogliono 7 rappresentanti per poter legalmente votare per il disimpegno delle più comuni attribuzioni del Consiglio, e che nella sede centrale non ve ne sarebbero che 4, e secondo il sistema del Ministero due soli, epperò osservo che è insussistente quanto è stato detto in proposito.

Presidente. Comincerò dal leggere l'emendamento del Senatore Di Revel. (*Vedi sopra.*)

Lo ritengo e lo designo come emendamento del Senatore Di Revel, per non inciampare nella ultima disposizione dell'art. 38 del regolamento che stabilisce che gli emendamenti dei Senatori debbono essere messi ai voti prima di quelli dell'Ufficio Centrale.

Chi approva l'emendamento testè letto del Senatore Di Revel, voglia alzarsi.

(Dopo la prova.)

La prova essendo dubbia, si farà la controprova. Quelli che non approvano l'emendamento Di Revel, vogliono sorgere.

(Dopo la controprova.)

Mi dispiace di dover nuovamente incomodare il Senato: ma l'Ufficio di Presidenza ed i signori Segretari non sono perfettamente certi del numero dei votanti, in conseguenza si ripeterà la votazione.

Senatore **Pareto**. Si faccia per divisione.

Presidente. Se il Senato così crede, si farà l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Senatore **Alfieri**. È detto nel regolamento che se la seconda prova non è operativa, si passerà alla prova per squittinio segreto.

Presidente. Se permettono darò lettura dell'art. 49 del Regolamento.

(Legge l'art. 49 del Regolamento.)

Io credo che sia più spedito di venir a dirittura all'appello nominale, salvo che alcuno intenda far la proposta di procedere ad un altro esperimento di votazione per alzata e seduta.

Non essendovi osservazione si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	84
Favorevoli	47
Contrari	37

(Il Senato approva l'emendamento Di Revel.)

Il Senato è convocato a domani alle due precise in adunanza pubblica per la continuazione della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XCVI.

TORNATA DEL 16 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Proposta del Senatore Cataldi al paragrafo 4° dell'art. 32 — Adozione della medesima e dell'intero articolo — Proposta di riforma dell'art. 33 del Ministro di Agricoltura e Commercio concordata coll'Ufficio Centrale — Approvazione di essa — Proposta del Senatore Farina (Relatore) all'articolo 16 rimasto in sospeso — Osservazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Schiarimenti del Relatore — Replica del Ministro — Parole del Senatore Pareto in appoggio all'emendamento dell'Ufficio Centrale — Istanza del Senatore Scialoja perchè si proceda al voto per divisione — Reiezione della medesima — Approvazione dell'emendamento e acquittino segreto e dell'intero articolo — Approvazione dell'articolo 34 dell'Ufficio Centrale — Opposizione del Ministro di Agricoltura e Commercio all'articolo 35 proposto dall'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Audiffredi in favore — Soppressione di esso consentita dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Emendamento del Senatore Cataldi all'articolo 36 — Obbiezione del Relatore — Reiezione dell'emendamento ed approvazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo 35 ministeriale riformato; del 38 e 39 dell'Ufficio Centrale; del 37 ministeriale coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale consentita dal Ministro; del 41 colla soppressione proposta dal Senatore Scialoja, e del 42 — Obbiezioni del Ministro all'alinea dell'articolo 43 — Spiegazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo 43 dell'Ufficio Centrale e degli articoli 41 e 42 ministeriali — Osservazione del Senatore Scialoja sull'articolo 43 — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale; del 47 dell'Ufficio Centrale — Sulla soppressione dell'articolo 43 ministeriale proposto dall'Ufficio Centrale, parlano il Ministro, il Relatore ed il Senatore Galvagno — Approvazione dell'articolo — Proposte dei Senatori Cataldi e Pareto all'articolo 48 — Schiarimenti del Relatore e del Senatore Galvagno — Ritiro della proposta Cataldi — Osservazione del Senatore Scialoja — Reiezione della proposta Pareto e approvazione dell'articolo 48 e del 47 ministeriale — Lettura di un dispaccio del Ministro dell'Interno.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizione.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3433. Parecchi abitanti del mandamento di Bajano (Principato Ultra) in numero di 93, domandano che venga realtuita ai giudici mandamentali di quelle provincie la primitiva loro competenza in materia correzionale. »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Palermo di sei esemplari degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863.

Il Deputato Luigi Silvestrelli di numero 240 copie delle sue Considerazioni sopra due nuove proposte relative alle razze dei cavalli in Italia.

Il Deputato Z. Boddi di quattro copie di un Rapporto e deliberazione del Consiglio provinciale di Siena sulla necessità di conservare una direzione superiore idraulica in Valdichiana.

Il Ministro di Grazia e Giustizia di dieci esemplari di una Memoria avente per titolo: *L'amministrazione della giustizia nel Regno d'Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Ieri sull'articolo 32 e sulle modifiche presentate dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio ed accettate dai rappresentanti delle due Banche si sono proposti vari emendamenti dei quali fu approvato quello del Senatore Di Revel, combinato con quello dell'Ufficio Centrale.

Ora, se altri non domanda la parola, leggerò l'articolo come starebbe coll'aggiunta dell'emendamento approvato, per porlo ai voti.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Domanderei che si mettessero ai voti semplicemente per ora i due primi paragrafi dell'articolo 32, il secondo modificato come dalla votazione di ieri, e di soffermarsi dopo, perchè credo che il signor Ministro desideri di ritirare una parte dell'articolo.

Presidente. La prima parte dell'art. 32 consiste in queste parole:

« Il Consiglio superiore si compone del Governatore che ne ha la Presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede. »

Poi viene l'emendamento che ieri è stato adottato. Dunque metto ai voti la prima parte...

Senatore Durando Giac. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Durando Giac. Mi pare che quelle parole nel secondo alinea, *che lo rimpiazzerà*, sieno un pleonaso ed un gallicismo; quindi propongo che si tolgano e se ne mettano altre, per esempio *che lo surrognerà o sostituirà*.

Presidente. Quale sarebbe la parola che l'Ufficio Centrale crede dover sostituire a quella di cui si parla?

Senatore Farina, Relatore. Ne sarà nominato altro in di lui vece.

Presidente. Si direbbe dunque: « ne sarà nominato altro in di lui vece per tutto il resto del suo mandato. »

Sarebbe soddisfatto il desiderio del signor Senatore Durando se invece della parola *rimpiazzerà* si dicesse *sostituirà*?

Senatore Durando. Sarebbe forse meglio *lo surrognerà*; del resto sono indifferente.

Presidente. L'Ufficio Centrale non fa difficoltà ad adottare la parola *surrognerà*?

Senatore Farina, Relatore. Nossignore.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola comincio dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo.

« Il Consiglio superiore si compone del governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 32, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Viene in seguito l'emendamento stato approvato ieri che è concepito in questi termini:

« Ciascuna sede avrà inoltre diritto di nominare un deputato al Consiglio superiore per ogni 5 mila azioni iscritte da sei mesi almeno nei suoi registri.

» Niuna sede può eleggere più di quattro deputati. »

Dopo verrebbe la terza parte dell'articolo in questi termini:

« I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo surrognerà per tutto il resto del suo mandato. »

Senatore Scialoja. Per tutto il resto del mandato credo che non corra.

Presidente. Suggestiscano un'altra locuzione.

Mi pare che si potrebbe dire, *per il rimanente tempo del suo mandato*; la redazione allora di questa parte dell'articolo sarebbe in questi termini:

« I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo surrognerà per tutto il rimanente tempo del suo mandato. »

Se non ci è osservazioni, metto ai voti questa parte dell'articolo nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Procedo alla lettura dell'articolo.

« Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni quindici giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Proporrei che si dicesse ogni settimana invece di 15 giorni; perchè dovendo i depu-

tati del Consiglio superiore risiedere nella capitale, è bene nell'interesse della Banca che si radunino più di frequente.

Presidente. Il Senatore Cataldi propone che si sostituiscano alle parole ogni 15 giorni, quelle di ogni settimana.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio accetta.

Dacchè i deputati debbono risiedere nella capitale, è assai più opportuno che intervengano più frequentemente a verificare l'andamento degli affari; per conseguenza l'Ufficio adotta la redazione proposta dall'onorevole Cataldi.

Presidente. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Dunque si direbbe:

« Il Consiglio superiore si aduna una volta per ogni settimana e più sovente, se la gravità degli affari lo richiegga.

» Il Consiglio si rinnova per terzo ogni anno. »

Se non vi ha chi domandi la parola, metto ai voti queste parti dell'articolo.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il quarto alinea è, si può dire, inutile: esso reca che per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti de' suoi componenti.

Questa condizione era stata posta in considerazione del limitato numero dei delegati delle sedi, ma ora che ce n'è abbondanza, basterà che vi sia la maggioranza.

Dunque ritiro questo comma e me ne rimetto a quello che avevo già antecedentemente accettato all'articolo 33 della distinzione tra metà più uno e due terzi.

Presidente. Intenderebbe che la disposizione fosse quella che si trova nell'articolo 33 del primo progetto ministeriale?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Propongo la soppressione del quarto alinea.

Presidente. Resta dunque soppressa questa parte; diremo allora:

« I vice-governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo. »

Se non si domanda la parola sopra quest'ultima parte, la metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo ora all'articolo 33.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La novità apportata dall'Ufficio Centrale all'articolo 33 è questa: esso ha distribuito le attribuzioni in ordinarie e straordinarie.

Per le attribuzioni ordinarie ha ritenuta una maggioranza di metà più uno, per quelle straordinarie di due terzi; avendo accettato l'articolo, adesso non fo che una piccola modificazione di redazione che sottopongo all'Ufficio Centrale, unicamente per rendere il testo più semplice e più chiaro.

Invece di dire: il Consiglio superiore amministra e sorvigila gli interessi della società, e poi cominciare la distinzione così:

« Per la validità delle deliberazioni, ecc.

» Quando approva, ecc.

» Nomina sulle proposte del governatore, ecc. »

E finalmente:

« È necessario la presenza dei due terzi, ecc.

» Cura il collocamento, ecc. »

Invece di tenere questo modo pel quale sembra che le attribuzioni di cui ora si investe il Consiglio siano già state materia di altri articoli, mentre è la prima volta che noi parliamo e distinguiamo queste attribuzioni, bisognerebbe esprimerle in una maniera meno incidentale, ma di proposito, come attribuzioni che oggi si danno.

Allora io proporrei che si redigesse l'articolo così:

« Il Consiglio superiore amministra e sorvigila gli interessi della Società » e così di seguito per le altre attribuzioni che si conferiscono al Consiglio. Poscia direi: « Per le deliberazioni relative ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 basta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Per le deliberazioni relative ai numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 è necessaria la presenza di due terzi di essi componenti. »

Questa redazione mi sembra più semplice.

L'Ufficio Centrale dovrebbe adesso guardare i dodici numeri per vedere se coincidono perfettamente con i suoi. Io credo che sieno uguali, e credo che siasi attribuito al Consiglio nelle due maniere di votazione ciò che eragli attribuito nel suo articolo. C'è semplicemente qualche novità in alcuno dei numeri, e sono queste, io le indico, affinchè l'Ufficio Centrale possa giudicarle, cioè, quando si parla della nomina degli impiegati, il testo ministeriale primitivo aveva detto:

« Sulla proposta dei Consigli amministrativi delle sedi nomina gli impiegati delle sedi e delle succursali, » e si era aggiunto: « salve le eccezioni che si fanno dal regolamento per le nomine riservate esclusivamente ai Consigli predetti. »

Io avrei aggiunto questa riserva, in quanto che intendo che per regolamento il personale di servizio dei bassi impiegati sia riservato al Consiglio delle sedi. Questa sarebbe una novità.

L'altra sarebbe, dove si parla della necessità di fornire le casse di oro e d'argento, invece di ripetere tutto quello che si era detto all'articolo 2. l'accenno rimandando allo stesso articolo. Questa è la seconda novità.

Finalmente, siccome vi è un articolo 16 che abbiamo sospeso, perchè si riferiva alla distribuzione delle sedi, ed una delle attribuzioni accenna a quell'articolo, io ho detto qui ciò che aveva proposto nel mio articolo di modifica.

Se l'Ufficio Centrale lo accetta come l'ho redatto, potrebbe esaminarne la redazione, se ha difficoltà e vuole mantenere la sospensione, io non avrei obiezione a fare.

Senatore **Farina, Relatore.** Se il Senato permette, l'Ufficio Centrale esaminerà brevemente la proposta per darne il suo parere.

(Il Ministro e il Relatore concertano la redazione della proposta.)

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'Ufficio Centrale accetta la redazione e modifica solamente alcune parole, salvo quanto alle eccezioni che riguardano gli impiegati; e per l'art. 16 se ne rimette a quello che si adotterà per detto articolo.

Allora io mando al banco della Presidenza questo emendamento per proporlo nei termini che è formulato.

Presidente. Darò lettura dell'art. 33 riformato dal signor Ministro ed accettato dall'Ufficio Centrale con lievissime modificazioni di redazione.

« Il Consiglio superiore amministra e sorvigila gli interessi della Società.

» Le sue attribuzioni sono le seguenti:

» 1. Approva o riforma le deliberazioni dei Consigli amministrativi che gli vengono denunciate dal Governatore, e pronuncia sui reclami e sulle mozioni di essi Consigli.

» 2. Nomina sulle proposte del governatore, e revoca i direttori e gli impiegati dell'amministrazione centrale, i direttori delle sedi e delle succursali, i cassieri ed i capi-ragionieri, e sulla proposta dei Consigli delle sedi e di quelli delle succursali rispettivamente, gli altri impiegati, salvo quanto a questi ultimi, le eccezioni che si fanno per regolamento per le nomine riservate ai Consigli medesimi.

» 3. Stabilisce la ragione dello sconto e quella degli interessi sulle anticipazioni.

» 4. Ripartisce il fondo disponibile per gli sconti e per le anticipazioni alle sedi ed alle succursali a norma delle disposizioni dell'art. 16.

» 5. Delibera sulle transazioni e sui contratti d'interesse generale che saranno sottoscritti dal governatore, o da chi sarà da lui delegato.

» 6. Riconosce e dichiara la necessità di fornire la cassa di danaro o di verghe d'oro o d'argento, giusta l'art. 2.

» 7. Cura il collocamento delle azioni, e ne chiama e regola i versamenti.

» 8. Stabilisce con approvazione del Governo la forma dei biglietti, ne determina la quantità, e ne regola la emissione, il ritiro e l'annullamento.

» 9. Approva i regolamenti generali della Banca e le massime direttive dell'amministrazione.

» 10. Approva i bilanci di previsione ed i ruoli degli impiegati.

» 11. Determina le cauzioni da prestarsi dai cassieri e da altri impiegati.

» 12. Esamina i conti semestrali ed i documenti ad essi relativi, approva detti conti, e sulla proposta del governatore stabilisce i dividendi.

» Per le deliberazioni relative ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 basta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio

» Per le deliberazioni relative ai numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 è necessaria la presenza di due terzi de' suoi componenti. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Ho domandato la parola riguardo al numero 12 per fare una piccola variazione di dicitura.

Non cambierebbe nulla alla sostanza, ma determinerebbe i documenti che debbono essere esaminati dal Consiglio.

Mi venne da qualche persona pratica di questa materia e dell'andamento attuale degli affari osservato che non bastava parlare solo di conti semestrali, ma che era opportuno altresì parlare dei documenti che devono appoggiare i conti medesimi.

Per conseguenza allora converrebbe emendare l'articolo in questo modo:

« Esamina i conti semestrali ed i documenti relativi ai medesimi ed approva i conti stessi, e sulla proposta del governatore stabilisce i dividendi. »

Presidente. La redazione proposta dal signor Relatore sarebbe la seguente:

« Esamina i conti semestrali, ed i documenti ad essi relativi, approva detti conti, e sulla proposta del Governatore stabilisce i dividendi. »

Senatore **Farina, Relatore.** Benissimo.

Presidente. Allora si potrà passare alla votazione di quest'articolo.

Se nessuno domanda che si voti separatamente; io lo metterò ai voti complessivamente.

Metto ai voti l'articolo 33 nella conformità che ho letto.

Cbi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora rammento al Senato che si era rimandata la discussione dell'art. 16 dopo quella dell'art. 33.

Interrogo l'Ufficio Centrale se crede che si debba passare alla discussione dell'art. 16.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà. Siccome a quest'articolo era stata proposta una variante dal signor Ministro, l'Ufficio Centrale si è fatto un dovere di esaminarla; essa è la seguente:

« L'assegnazione del fondo da impiegarsi in isconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicima dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali.

» Il riparto alle succursali che sono nella circoscrizione di una stessa sede sarà fatto, intesa la sede medesima.

» Il governatore ha facoltà di modificare per motivi di urgenza il riparto delle sedi e delle succursali riferendone al Consiglio superiore. »

L'attenzione dell'Ufficio si riportò sull'alinea primo. Il voto della sede che procede al riparto è incompatibile col sistema con cui il riparto stesso si effettua, esso quindi non poteva ammettersi senza causare incagli e ritardi fatali al buon andamento di un'amministrazione, che in questa parte è esclusivamente commerciale.

Tuttavia, siccome il parere della sede presentava qualche speranza di utilità nel caso di reclami della succursale contro l'assegno della parte di fondo da distribuirsi fattale dal centro, così si formulò l'alinea nel modo seguente:

« In caso di reclami per parte delle succursali relativi all'assegnazione fattagli, si provvederà dal Consiglio superiore, intesa la sede nella circoscrizione nella quale la succursale è posta. »

Nel rimanente è mantenuta la redazione del signor Ministro conforme alla precedente redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il primitivo progetto portava che l'assegno si sarebbe fatto alla sede, e la sede lo avrebbe ripartito alle succursali. Io confesso che qui non veggio difficoltà alcuna.

La Commissione che esaminò il progetto di legge non trovò nessuna seria obiezione a fare in proposito. Uomini competentissimi poterono vedere che nessuna impossibilità pratica poteva sorgere dal sistema, che il fondo assegnato a ciascuna sede fosse ripartito dalla sede stessa alle succursali dipendenti.

Questo mi rassicurò perfettamente; io non ho mai dubitato che si potesse fare altrimenti senza offendere le regole ordinarie.

Tuttavia trovai molte obiezioni nei rappresentanti della Banca nazionale, ne trovai molte nell'Ufficio Centrale, ed allora volendo mantenere il più possibile la prima compilazione, avevo proposto nella seconda di deferire al Consiglio superiore il riparto tanto per rispetto alle sedi quanto per rispetto alle succursali, con obbligo però al Consiglio superiore di sentire le sedi.

Mi parve, che con ciò si venisse a ridurre a termini

abbastanza minimi l'ingerenza delle sedi nelle succursali, però si manteneva alquanto il principio del progetto, che io credo buono.

Ripeto, che la mia proposta stabilisce la più limitata ingerenza che possa attribuirsi alle sedi, se sedi hannosi a mantenere, ed in conseguenza prego di ritenere la redazione dell'art. 16 com'è stata proposta dal Ministero.

Senatore **Farina, Relatore.** Per vedere come mantenendosi le disposizioni proposte dal Ministero si verrebbe a creare un inutile incaglio all'andamento, ed un ritardo pernicioso negli affari, bisogna farsi prima un'idea esatta del modo col quale si fa il riparto dei fondi tra le sedi e le succursali dal Consiglio superiore.

Al chiudersi di ciascuna settimana, il Consiglio di ciascuna sede, e quello di ciascuna succursale fanno il conto, e vedono quanto del fondo che loro era stato assegnato hanno speso, e quanto non hanno speso, e trasmettono questo conto all'Amministrazione centrale.

Questo succede al sabato sera.

Alla domenica, l'amministrazione centrale vede quanto nelle sedi e nelle singole succursali è rimasto giacente del fondo che era stato precedentemente assegnato, e calcola sullo stesso e sugli altri fondi della Banca per fare la nuova distribuzione.

Appena questa è fatta, se ne dà avviso immediatamente alle sedi ed alle succursali, le quali nel lunedì successivo hanno bisogno di continuare a funzionare e quindi di operare sconti ed anticipazioni, ed hanno perciò anche bisogno di conoscere quante sia stato loro precedentemente assegnato, per potersi regolare a seconda delle avute assegnazioni. Ma se prima che il Consiglio superiore faccia questa tale ripartizione, che secondo lui può andar bene tanto alle sedi come alle succursali, ha bisogno di sentire in proposito le sedi, i Consigli delle sedi bisogna che si riuniscano appositamente e che deliberino, e poi facciano conoscere le loro deliberazioni al Consiglio superiore.

Ora tutto questo bisognerebbe che si facesse la domenica, e tutti sanno che in nessun paese i Consigli si riuniscono alla domenica.

Per conseguenza, se obblighiamo il Consiglio superiore, per fare il riparto, a sentire prima il voto delle sedi, ne viene la conseguenza, che i Consigli delle sedi si riuniranno per tale oggetto al lunedì, e che le succursali in tale giorno non possono funzionare, non riconoscendo l'assegnazione che loro si farà e che non può essere fatta che al lunedì medesimo, mentre, ripeto, il Consiglio delle sedi alla domenica non si riunisce.

In questo stato di cose, è evidente, che questo non farebbe che porre un incaglio ed un ritardo nelle operazioni delle succursali.

Viceversa, se quando una succursale crederà di essere stata lesa, di non essere stata ben trattata e ricorrerà per questo motivo al Consiglio superiore, se in

allora, dico, si vorrà sentire il parere della sede, il parere della sede potrà allora riuscire opportuno; esso non impedisce punto che la succursale operi col fondo che le sarà stato provvisoriamente dal centro assegnato; essa può seguitare a funzionare finchè sia deciso sul suo reclamo. In tal caso, sta bene che sia sentita la sede, e questo parere che la sede emette, non incaglia niente affatto le operazioni della succursale medesima.

Ma operando in senso contrario, come vorrebbe la proposta ministeriale, è evidente che al lunedì la succursale non può più funzionare, perchè non si è ancora potuto, sull'assegnazione preparata al centro nella domenica, sentire il parere della sede. Per conseguenza è evidente che ne nascerebbe un incaglio perfettamente inutile, e che per di più sarebbe pernicioso per il buon andamento delle operazioni della Banca fatte nelle singole succursali.

Per questi motivi l'Ufficio non ha potuto accettare, con suo dispiacere, l'emendamento proposto dal signor Ministro.

Presidente. L'emendamento dell'Ufficio Centrale alla proposta ministeriale dell'ultima modifica, si porterebbe sul primo alinea.

Il testo della modifica ministeriale sarebbe il seguente:

Relazioni delle sedi colle succursali.

« Art. 16. L'assegnazione del fondo da impiegarsi in sconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali.

» Il riparto alle succursali che sono nella circoscrizione di una stessa sede sarà fatto, intesa la sede medesima.

» Il governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi e delle succursali, riferendone al Consiglio superiore. »

L'Ufficio Centrale proporrebbe sul primo alinea, dopo le parole: *le succursali*, il seguente emendamento:

« In caso di reclamo per parte della succursale relativo alla assegnazione fatta, si provvederà dal Consiglio superiore, intesa la sede nella circoscrizione della quale è posta la succursale. »

Il signor Ministro non crede di accettare questa modificazione?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non accetto; il Ministero nella prima sua compilazione dell'articolo proponeva di attribuire alle sedi una maggiore facoltà; le sedi avrebbero fatto il riparto dei fondi disponibili alle succursali; questo andamento era molto più semplice e pratico.

Quando non si è accettata questa prima redazione, la seconda non è che una transazione. Non posso ammettere che il sistema presenti impossibilità pratica, perciò mantengo la mia proposizione.

Presidente. Il signor Ministro mantiene la formola

dell'art. 16 come sta nella modificazione che ha proposto?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io dicevo che il primitivo articolo ministeriale era perfettamente logico e pratico, e che se sono venuto ad una seconda redazione, fu per offrir modo di conciliazione, e questo modo di conciliazione accettato dai rappresentanti delle Banche, è perfettamente eseguibile. Dunque è questione più di pratica che di teorica. Io non so vedere che cosa si tema, quando si dice che ciò possa recar pregiudizio per non essere eseguibile.

Dichiaro che non mi associo a questi timori.

Senatore Farina, Relatore. Eseguibile lo è certamente, ma con un ritardo di un giorno per le succursali: molte cose sono eseguibili, ma il farle produce molti maggiori inconvenienti che vantaggi.

La tesi assoluta è certo, ripeto, che è eseguibile, ma al lunedì le succursali non possono agire. L'onorevole signor Ministro va dicendo che si potrà sentire solamente il direttore: ma io trovo che qui è interpellata la sede, e per sentire la sede si deve sentire tutto il Consiglio di essa, non il direttore solo; tanto più che il direttore può essere nuovo nella località e non avere alcuna cognizione del territorio della sede e di quello specialmente della succursale. Il ritardo è inevitabile; Se il Consiglio non si riunisce, non può operare nè dare pareri relativamente a quello che si debba fare dal Consiglio superiore. Molto meno poi si poteva adottare il primitivo progetto del signor Ministro. Evidentemente chi sa qual è la massa di fondi a distribuirsi non è che il centro della Società, perchè esso solo riconosce tutti i residui delle settimane precedenti di tutte le sedi, di tutte le succursali dello Stato.

Se vogliamo che la sede provveda essa alle domande, ai bisogni delle succursali, essa non potrà sapere niente altro se non quello che deve distribuire sul fondo che a lei stessa è assegnato dal centro, ma non può conoscere l'entità del fondo, che per avventura vi sia ancora disponibile presso il centro, nè di quanto il centro possa disporre, tenuto calcolo della necessità delle importazioni di numenario, che è specialmente nello stato attuale di cose, obbligato di procurare dall'estero.

Per conseguenza chi ha un'idea della generalità del movimento dei fondi non è che il centro, e perciò non è che il centro che può opportunamente distribuire i fondi disponibili medesimi; se a quello che sa il centro, si vuole sostituire quello che sa la sede, naturalmente si avrà una distribuzione più circoscritta.

Per questi motivi, non ostante quanto disse il signor Ministro, l'Ufficio Centrale non può che persistere nelle sue osservazioni.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Mi pare che noi facciamo delle leggi perchè passano essere attuate; se quando nasce una difficoltà non si vuol adottare il mezzo di surmon-

larla per ragione di certe idee preconcepite, è impossibile che possiamo far qualche cosa di buono.

Il Senatore Farina ha dimostrato come dovendo avere il parere delle sedi, si ritarda di un giorno l'operazione del riparto dei fondi, e non capisco come si voglia rimandare di qualche giorno quella necessaria ripartizione di fondi pel piacere di fare un giro, direi, vizioso.

Il fondo generale della cassa che si può ripartire tra le diverse sedi e succursali sicuramente non lo sa che il Consiglio superiore; per qual ragione dunque si vuol fare intervenire una terza persona la quale non ha cognizione precisa della quantità di questo fondo?

Ma v'ha di più, non è la sede che si vuole interrogare, ma il direttore, e così si sostituisce un individuo solo ad un Consiglio superiore, locchè mi pare un vizio gravissimo perchè rende la legge per così dire molto meno pratica di quello che lo sarebbe, se si adottasse quanto propone l'Ufficio Centrale.

Io non vedo la ragione per cui non si debbano seguire i mezzi più facili e più pratici e si voglia invece abbracciare un sistema che rende la legge molto più complicata e meno attuabile; se le succursali hanno di che lamentarsi, allora faranno dei reclami, ma non c'è bisogno che questi precedano. Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se altri non domanda la parola comincerò dal mettere ai voti l'emendamento dall'Ufficio Centrale proposto al primo alinea dell'art. 16, di cui darò nuovamente lettura.

« In caso di reclamo per parte della succursale, relativo alla assegnazione fattale, si provvederà dal Consiglio superiore, intesa la sede nella circoscrizione della quale è posta la succursale. »

Chi lo approva, sorga.

(Dopo la prova.)

La prova essendo dubbia si farà la controprova.

Quelli che non approvano l'emendamento dell'Ufficio Centrale che ho letto, sorgano.

(Dopo la controprova)

Anche la controprova è riuscita dubbia.

Senatore Scialoja. Domando formalmente che si faccia la seconda prova, perchè non succeda nuovamente come ieri, che si è dovuto perdere molto tempo per lo squittinio segreto.

Presidente. Si farà la seconda prova per esperimento di alzata e seduta, e quando questa, come ieri, riesca incerta, si passerà allo squittinio segreto.

Quelli che approvano l'emendamento dell'Ufficio Centrale, sorgano.

(Dopo la prova.)

Mi duole di dover annunziare che la prova fu di bel nuovo dubbia, e che perciò si dovrà procedere alla controprova.

Quelli che non approvano questo emendamento, si alzino.

(Dopo la controprova)

La controprova essendo nuovamente riuscita dubbia, si passerà allo squittinio segreto.

Senatore Scialoja. Domando che si compia l'esperimento con la votazione per divisione.

Voci. No! no!

Presidente. Leggerò l'articolo del regolamento, e poi il Senato delibererà.

L'art. 49 nell'ultimo suo alinea, dice:

« Il Presidente ed i segretarii decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi: se dopo questa ripetizione rimane alcun dubbio, si procede all'appello nominale ed allo squittinio segreto, oppure al voto per divisione. »

Il signor Senatore Scialoja propone il voto per divisione: siccome però nel regolamento vi è l'alternativa fra questo modo di votazione e quello per squittinio segreto, così io porrò ai voti la sua proposta.

Senatore Cataldi. Io propongo la votazione per squittinio segreto.

Presidente. Ricordo al Senato che, per quanto io mi rammento, non ci è finora precedente nel Senato di votazione per divisione...

Senatore Stara. Mai! mai!

Presidente. Ora metto ai voti la proposta del Senatore Scialoja, tendente a che a vece d'appigliarsi al voto per squittinio segreto, il Senato proceda al voto per divisione.

Chi è di questo avviso, sorga.

(I Ministri presenti, membri del Senato, dichiarano di astenersi dal voto.)

(Non è approvata.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Avverta il Senato che la proposta del Senatore Scialoja riguardava solo la forma della votazione, mentre invece ora si tratta di votare sull'emendamento dell'Ufficio Centrale proposto all'alinea primo dell'art. 16 del testo ministeriale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	93
Favorevoli	47
Contrari	46
Si astenne	1

(Il Senato approva.)

Ora si proseguirà, se non ci è osservazione in contrario, a mettere ai voti le due parti dell'art. 16 secondo le modifiche ministeriali.

Leggo la prima parte dell'art. 16 secondo il tenore delle modifiche ministeriali.

« L'assegnazione del fondo da impiegarsi in sconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali. »

Se non si domanda la parola sopra questa prima parte dell'articolo, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passo alla terza parte.

« Il governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi e delle succursali, riferendone al Consiglio superiore. »

Non domandandosi la parola su questa ultima parte dell'articolo, la pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'intero articolo coll'emendamento dell'Ufficio Centrale stato approvato. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo in questa conformità, si alzi.

(Approvato)

Viene ora l'art. 34 dell'Ufficio Centrale, il quale è concepito in questi termini:

« Art. 34. Il Consiglio superiore si suddivide in quel numero di comitati che sono determinati dal regolamento.

» Ciascun comitato sceglie nel suo seno, settimanalmente, l'individuo che deve giornalmente sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio relativamente alle materie di epetanza speciale del comitato medesimo.

» Ogni comitato può chiedere al governatore straordinarie convocazioni del Consiglio superiore. »

Preglierei il sig. Ministro di volermi dire se accetta questo articolo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Lo accetto.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 34, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 35. Dal Consiglio superiore dipendono tanto le sedi quanto le succursali. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Anche questo articolo debbo rifiutarlo intieramente.

Esso o non ha nessuna applicazione o ne ha una eccessiva che ferisce il sistema tutto intiero del progetto. Sempre che si è parlato delle sedi e delle succursali si sono stabilite le attribuzioni delle une e delle altre, si sono fissate le relazioni tra la sede e le succursali, comprese nel suo distretto, e questa relazione non è di dipendenza assoluta, come l'avete potuto vedere in diversi casi, sibbene di sorveglianza e di intelligenza degli affari delle sedi, infino questa relazione ha tutti quegli speciali caratteri che io mi sono affaticato a spiegare altre volte al Senato. Se dunque si vuole intendere che ogni relazione sia rotta, che ogni espressione di ingerezza delle une sulle altre sia scartata, allora quest'articolo ferisce propriamente nel cuore il sistema che proponiamo, distrugge l'organamento della Banca. Se poi non è che per riassumere le relazioni diverse, allora esso è inutile, perchè genera dubbi,

sicchè di qualunque maniera io escludo l'articolo 35 e intendo che si passi immediatamente all'articolo 36.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Trattandosi di amministrazione di capitali e di capitali in somma così importante, come quelli della Banca nazionale, il voler suddividere questa autorità fra vari, lo tengo in parte pericoloso e in parte pregiudicievole all'interesse della società.

Io temerei che le sedi, essendo naturalmente interessate a riservare per loro la maggior possibile somma, non ne facciano un giusto riparto alle succursali.

Ed è per questo che io desidero venga l'articolo 35, che in certo modo mette tutte le succursali in diretto rapporto coll'amministrazione centrale, mantenuto, ed in favore di esso io voterò.

Senatore Farina, Relatore. L'articolo attuale non ha nulla a che fare coi rapporti delle sedi colle succursali; difatti non se ne parla nè punto, nè poco. Esso era destinato a dichiarare che tutti gli uffici della Banca, siano quelli delle sedi, siano quelli delle succursali, dipendono dall'amministrazione centrale. Siccome questo sta detto in tutto lo statuto, e l'articolo è piuttosto enunciativo di un principio, che non applicativo dello stesso, per conseguenza si può anche sopprimere senza che ne venga il menomo inconveniente.

In questo l'Ufficio crede di dar prova che non tiene a puntigli, ma che tiene semplicemente a fare in modo che l'amministrazione della Banca possa proseguire nel miglior modo possibile nel disimpegno degli affari.

L'Ufficio acconsente quindi alla soppressione dell'articolo 35.

Presidente. L'articolo essendo stato proposto dall'Ufficio Centrale, ed ora esso rinunciandovi, se nessuno lo riprende, si passerà oltre.

Leggerò l'art. 36 ministeriale, a meno che il signor Ministro accetti la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.
Presidente. Allora leggerò l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« Art. 36. I Consigli amministrativi delle sedi si compongono, oltre il direttore, di nove a dodici membri, secondo che sarà stabilito dal Regolamento.

» I Consigli amministrativi, delle succursali si compongono di sei membri oltre il direttore.

» Per la validità delle deliberazioni di entrambi è necessaria la presenza della metà dei membri del Consiglio oltre il direttore.

» A parità di voti, quello del direttore è preponderante.

» I Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali danno immediato avviso delle loro deliberazioni al governatore della Banca; quelli delle succursali lo trasmettono in pari tempo al Consiglio della sede da cui dipendono.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Signori, in questo articolo non è

detto esplicitamente che i direttori siano i presidenti nati dei Consigli delle sedi e delle succursali, ma ciò non potrebbe intendersi diversamente dal momento che si dice che in caso di parità di voti quello del direttore è preponderante.

A dire il vero io non sarei di quest'opinione.

Io proporrei invece che fosse lasciata ai Consigli la scelta del loro presidente, con dichiarazione che in caso di parità di voti nelle deliberazioni, il voto del presidente sarà preponderante; diritto che, a mio avviso, legittimamente compete ai Consigli stessi.

Nello statuto della Banca nazionale i direttori non hanno che un voto consultivo; nello statuto che attualmente si discute vuoi loro accordare di far parte dei Consigli e con voto deliberativo.

Ora a ciò io non farò opposizione, ma dico che volere accordare agli stessi direttori una supremazia nel Consiglio di cui fanno parte è cosa non giusta nè conveniente.

Gli amministratori delle sedi e succursali sono scelti fra le notabilità, e non è conveniente che essi siano presieduti, ed abbiano a cedere in dignità ai direttori che sono nominati dal Consiglio superiore e che possono essere dallo stesso rivotati.

Non è poi da paragonarsi un direttore di sede con il governatore, il quale è di nomina regia, e sarà sempre una notabilità da presiedere qualunque adunanza.

Pertanto io proporrei un emendamento nell'alinea ove si dice: « a parità di voti, quello del direttore è preponderante, » cioè, io sostituirei queste parole: « I Consigli amministrativi delle sedi e succursali eleggono ogni anno il loro presidente, il cui voto a parità di voti, è preponderante. »

Senatore **Farina, Relatore.** Io prego l'onorevole preopinante ed il Senato a voler avere presente, che, secondo l'organizzazione che abbiamo adottata, il direttore tanto della sede come della succursale non è più come era precedentemente un semplice impiegato della società, ma ha anche il carattere di impiegato governativo ed è soprattutto destinato specialmente a tutelare gli interessi dello Stato. Questo motivo è quello che tanto nel progetto ministeriale come in quello dell'Ufficio Centrale ha fatto sì che si attribuisse una preponderanza al suo voto su quello degli altri membri del Consiglio.

Posta questa preponderanza di voto del direttore, la quale è coordinata con tutto l'organismo della Banca, ne viene di per sé la necessità, direi, che egli diventi il presidente del Consiglio medesimo, perchè sarebbe straordinario che quello che ha un voto preponderante non fosse poi quello che presiedesse l'adunanza.

In tale stato di cose viene, per così dire, sottinteso nell'espressione dell'articolo 36 che il presidente debba essere il direttore; tuttavia per riguardo, dirò così, a certe suscettibilità attuali, perchè ora ancor bene non si sente la differenza che corre fra l'organizzazione della Banca che si vuole costituire e quella della Banca at-

tuale, per riguardo dico a questa suscettibilità non lo si è detto espressamente, ma vi si è però detto implicitamente, giacchè gli si è attribuito un voto preponderante, che non può a meno d'avere, attesa la duplice rappresentanza dell'interesse della Società e contemporaneamente anche dell'interesse governativo.

Questi sono i motivi che credo nel progetto ministeriale hanno determinato questa preponderanza, e che l'Ufficio Centrale non poteva a meno di riconoscere giusti.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento del Senatore Cataldi?

Senatore **Farina, Relatore.** Non l'accetta.

Senatore **Cataldi.** Mi spiace di non poter convenire su tal punto coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ammetto che il Governo debba essere il controllore delle operazioni della Banca, ma non posso ammettere che il Governo per tale controllo abbia a valersi dell'opera di coloro che hanno l'incarico dalla Banca stessa di amministrare, e tali sono i direttori, e il Governo valendosi del loro mezzo la farebbe da amministratore.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Cataldi per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra.)

Chi appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Cataldi, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Lo metto ai voti; chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora, se nessun altro domanda la parola sull'art. 36 del progetto dell'Ufficio Centrale, stato pure accettato dal Ministero, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Prima di dare lettura dell'articolo 37 domando al signor Ministro se accetta la redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

(In questo frattempo il Senatore Farina si porta al banco del Ministero a parlare col Ministro di Agricoltura e Commercio.)

Ministro di Agricoltura e Commercio. Siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale, che si mantenga la dizione ministeriale, tranne nell'ultimo alinea, dove è detto: « deliberano le assegnazioni dei fondi giusta l'art. 16 » perchè secondo la proposta ministeriale stessa l'assegnazione dei fondi non è fatta mai direttamente; per conseguenza sia nel senso del primitivo progetto ministeriale, sia in quello dell'ultima proposizione, queste ultime parole sono inutili.

Consento dunque che si cancellino le parole sovra citate.

Senatore **Farina, Relatore.** Siccome ora i deputati delle sedi, secondo la modificazione introdottasi, variano a seconda del numero delle azioni, bisogna dire che « i Consigli delle sedi scelgono tra i loro componenti i deputati al Consiglio superiore, e li surrogano

a misura che vengono a cessare » perchè essendo estratto, per esempio, uno dei deputati di una sede (specialmente nei tre primi anni in cui i cessanti si estraggono a sorte), bisogna che la sede rinnovi il deputato che cessa.

Credo che il signor Ministro accellerà questa variazione, come altresì l'altra di dire che *propongono* e non *nominano* i componenti i Consigli ed i censori delle succursali.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non faccio difficoltà.

Presidente. L'Ufficio Centrale abbandona dunque il testo dell'articolo 37 della prima redazione ed accetta l'art. 35 del progetto ministeriale colle modificazioni combinate col signor Ministro; ne darò perciò lettura prima di metterlo ai voti.

« Art. 37. I Consigli amministrativi delle sedi concorrono nell'amministrazione generale della Banca, dirigono rispettivamente gli affari delle sedi e ne vigilano le succursali.

» I Consigli delle sedi scelgono fra i loro componenti i deputati al Consiglio superiore e li surrogano a misura che cessano dalle loro funzioni; propongono al governatore i bilanci di previsione ed i ruoli degli impiegati; propongono i componenti i Consigli ed i censori delle succursali; propongono la nomina degli impiegati di cui è detto all'art. 33; nominano e revocano gli impiegati indicati nel Regolamento; curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore e delle istruzioni del governatore; verificano i conti della propria sede e delle succursali. »

Chi l'approva, si compiaccia di sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora l'articolo 38 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 38. Presso ognuna delle sedi della Banca e presso ogni succursale saranno scelti consiglieri di sconto fra i commercianti delle rispettive città in numero di nove presso le prime e di sei presso le seconde.

» I consiglieri di sconto saranno scelti annualmente dai censori sovra una lista tripla presentata dai Consigli amministrativi. Prima di entrare in carica ciascuno di essi dovrà dar prova della libera proprietà di cinque azioni della Banca, le quali resteranno inalienabili per tutta la durata delle funzioni.

» Dalla prova sovra indicata potranno i consiglieri di sconto essere esentati per deliberazione del superiore Consiglio dietro proposta del Direttore della sede o succursale. »

Lo accetta il signor Ministro?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Lo accetto.

Presidente. In allora, se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'art. 39 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 39. Nessuna cambiale od effetto potrà essere ricevuto allo sconto, nè si potrà fare anticipazioni sovra deposito di cambiali se non dietro favorevole deliberazione di una Commissione mista, composta di consiglieri amministrativi e di consiglieri di sconto in numero pari oltre il rispettivo direttore.

» Tale Commissione, i cui membri, meno il Direttore, varieranno settimanalmente, prende il nome di Commissione di sconto. »

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta questo articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto come conseguenza dell'articolo precedente.

Presidente. Netto ai voti l'articolo 39 dell'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passo a dar lettura dell'articolo 40 (37 del progetto ministeriale).

« I Censori invigilano l'esecuzione dello statuto e dei regolamenti della Banca. Hanno facoltà d'intervenire con voto consultivo alle tornate dei Consigli amministrativi; di esaminare i registri e i portafogli; di verificare le casse; e di fare le proposte che credono utili al pubblico e alla Banca.

» Chiuso il conto dell'esercizio annuale, ogni sede invia presso il Consiglio superiore un censore. Questi censori uniti in comitato esaminano il conto, per riferirne all'adunanza generale degli azionisti.

» Il Comitato è legalmente costituito col numero di cinque. »

L'Ufficio Centrale aggiunge a quest'articolo la disposizione seguente:

« La relazione sul conto dell'esercizio annuale ed un sonto del conto medesimo dovranno essere distribuiti agli azionisti aventi diritto di intervenire alla assemblea generale almeno 15 giorni prima della riunione della medesima. »

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Quest'aggiunta mi pare piuttosto materia regolamentare, ma se l'Ufficio Centrale ci tiene, io non ho nessuna difficoltà di accettarla.

Senatore Farina, Relatore. Dirò: l'Ufficio Centrale ha creduto opportuno d'inserirla nella legge per dare sicurezza agli azionisti che quando andranno all'assemblea avranno già da qualche tempo sott'occhi il conto; se no l'improvvisa deliberazione su cifre è cosa poco meno che impossibile.

È parso quindi al vostro Ufficio Centrale opportuno di dare questa certezza agli azionisti e che essa potesse agevolare l'emissione delle azioni, epperò pregherebbe il Senato a volerla conservare, in vista anche che il Ministro non vi si oppone.

Presidente. Quantunque l'accettazione del signor Ministro sia stata fatta in termini un po' incerti, tuttavia non parendo vi possa essere dubbio....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto. **Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo 37 del progetto ministeriale, coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 38 del Ministero e 41 dell'Ufficio Centrale, ed anche qui occorre pregare il signor Ministro a dire se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Nell'articolo dell'Ufficio Centrale non vi è altro che la cancellazione di una frase, delle parole cioè *e del Consiglio della sede*, e siccome questa lieve modificazione non ferisce il principio dal Ministero proposto e che dal mettere al togliere questa frase non nasce nessuna pratica conseguenza, così l'abbandono, ed accetto il testo dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Nell'articolo 35 l'Ufficio Centrale faceva una proclamazione di principio, che egli medesimo ha ragionevolmente ritirato, poichè inutili sono le proclamazioni di principii negli statuti.

Intanto qui ripete, ma per inciso, e certo senza utilità di sorta questa stessa proclamazione di principio colle parole: « da cui dipende » che si leggono dopo « il Consiglio superiore. »

Infatti, se si prescrive che il Consiglio di ciascuna succursale faccia le sue proposte al Consiglio superiore, e di Consiglio superiore non ce n'è che un solo, è perfettamente inutile aggiungere, a guisa d'inciso, che le succursali dipendono da cotesto Consiglio.

La proclamazione di principio dell'art. 35 essendo ritirata, pregherei l'Ufficio Centrale di eliminarla anche dall'art. 41 ch'è in discussione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Faccio mia l'osservazione del Senatore Scialoja, che mi era sfuggita, trovando anch'io inutile questa frase « da cui dipende » che credo sia meglio togliere.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Veramente la parità che pretende trovare l'onorevole Senatore Scialoja, non istà, perchè nell'art. 35 si erano pareggiate le sedi e le succursali, e qui non si pareggiano punto. Del resto, siccome è evidente che il Consiglio amministrativo di ciascuna succursale fa le proposte perchè non può disporre da sé, quindi la dipendenza l'abbiamo bella e accettata colla stessa frase che si adopera; per cui non avendo questa soppressione nessuna portata, l'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà a che si tolga; ma, ripeto, è erroneo che siavi parità di condizioni fra l'uno e l'altro articolo.

Presidente. Dunque l'Ufficio Centrale aderisce a che si tolgano le parole *da cui dipende*?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale aderisce pienamente.

Presidente. Allora l'articolo 41 resterebbe così concepito:

« Il Consiglio amministrativo di ciascuna succursale ne regola gli affari conformemente alle deliberazioni del Consiglio superiore e alle istruzioni del governatore; fa al Consiglio superiore le proposte che crederà utili al migliore andamento del servizio. »

Sarebbero dunque abbandonate le parole *da cui dipende*.

Senatore Galvagno. Queste parole furono tolte inavvertitamente dall'articolo del progetto ministeriale là dove dice: « fa al Consiglio delle sedi da cui dipende. » Ivi si parla di succursali, ed è naturale che la succursale proponga al Consiglio della sede da cui dipende.

Ma esse, come ben fu osservato, sono inutili nell'articolo dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, ritirerò come abbandonate le parole *da cui dipende*, e metterò ai voti l'articolo 41 nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 39 del progetto ministeriale.

Pregherei il signor Ministro di dirmi se accetta la redazione dell'articolo 42 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. La differenza tra l'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale e quello del Ministero sta. Il Ministero aveva detto: « I direttori rappresentano la Banca per la rispettiva sede o succursale, ecc. » L'Ufficio Centrale dice: « Rappresentano la Banca sia in giudizio che fuori, ecc. » Con ciò ha creduto di spiegare che la rappresentano così nelle questioni giudiziarie come nelle operazioni amministrative; a mio senso pare che quando alcuno rappresenta, rappresenta in tutti i modi.

Però, se si crede che possano evitarsi inconvenienti col dire *in giudizio e fuori*, si mettano pure queste parole; in quanto a me le credo superflue.

Senatore Farina, Relatore. No, non è superfluo, perchè è conforme alle leggi di procedura.

Presidente. Dunque leggerò l'articolo 42 dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 42. I direttori rappresentano la Banca sia in giudizio che fuori per la rispettiva sede o succursale, ne hanno l'amministrazione, firmano la corrispondenza, e vigilano gli impiegati. »

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 43. Qui pure mi occorre di fare la stessa domanda al signor Ministro, cioè se accetta la redazione dell'articolo dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il primo paragrafo dell'articolo 43 è identico, non ci è difficoltà. Soltanto l'Ufficio Centrale aggiunge (bisogna che legga

l'articolo perchè si possa comprendere): « Il governatore, i vice-governatori ed i direttori non possono appartenere a qualsiasi titolo alle amministrazioni di altre istituzioni di credito, nè esercitar commerci e industrie; » fin qui è identico al progetto ministeriale.

L'Ufficio Centrale ha creduto di calcare anche più la mano e di aggiungere:

« Essi dovranno parimenti astenersi da qualunque speculazione di Borsa. »

Io non trovo altra difficoltà in questo, se non che nel troppo vago della frase, e dubito che abbia a generare poi delle accuse senza fondamento; perchè come si fa a definire se alcuno ha fatto speculazione di Borsa?

Il semplice comprare e vendere è certo che non può costituire un'abituale speculazione. Bisognerà dunque dire che si fa abitualmente, che si fa in maniera censurabile.

Mi pare, ripeto, che la frase sia troppo vaga e che quindi possa generare equivoco e pericolo.

Del resto, se si crede che basti, mi rimetto.

Senatore Farina, *Relatore*. Io prego l'onorevole signor Ministro ed anche il Senato a considerare quanto pericolo di abuso possa nascere da che un direttore di Banca si metta a fare giuochi di Borsa. Tutti vedono quale influenza può esercitare un direttore della Banca sulle speculazioni alle quali si dedica.

Si doveva quindi mettere un freno, che sta anche in altri statuti, a queste operazioni. L'Ufficio Centrale quindi sul parere di persone competenti ha creduto opportuno di fare quest'aggiunta. Si dice, ma è una aggiunta inutile, perchè difficilmente si potrà constatare se veramente furono fatte queste operazioni. Nel nostro sistema, nel quale i sensali sono obbligati a tenere il *carnet*, il libretto delle operazioni col nome di quello per conto del quale le fanno, questa constatazione non è impossibile.

Si è creduto quindi bene inserire questa limitazione nell'articolo, perchè s'impedisce che i direttori della Banca facessero queste speculazioni apertamente, ed in questo modo avessero ad influire sul conto e sul corso degli effetti che si vendono alla borsa.

Nell'applicazione vi si potrà forse far frode specialmente quando l'operazione sia fatta per mezzo di *prestanomi*; ma almeno in massima era prudentiale lo stabilire che queste persone in sostanza nè dovessero nè potessero giocare alla borsa. Si è messa quindi questa disposizione, la quale d'altronde non pare che vizii punto le altre dello statuto.

Presidente. Siccome il signor Ministro ha dichiarato rimettersi anche in ciò al desiderio dell'Ufficio Centrale, leggerò l'articolo 43 dell'Ufficio stesso:

« Art. 43. Il governatore, i vice governatori ed i direttori non possono appartenere a qualsiasi titolo alla amministrazione di altre istituzioni di credito, nè esercitare commerci o industrie.

» Essi dovranno parimenti astenersi da qualunque speculazione di borsa. »

Non facendosi osservazioni su questo articolo lo metterò complessivamente ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Articolo 44, che corrisponde all'articolo 41 del progetto ministeriale:

« Art. 44. Le azioni date in garanzia da coloro che esercitano uffizi o concorrono nell'amministrazione della Banca sono inalienabili per tutto il tempo dell'ufficio, e custodite in deposito nelle sue casse rimanendo vincolate con privilegio alla Banca.

• Il Regolamento determina il numero delle azioni che debbono essere depositate. »

(Approvato.)

Leggo l'articolo 42 del progetto ministeriale.

« Art. 42. Gli stranieri non possono essere nominati direttori o censori, nè chiamati a far parte del Consiglio superiore e dei Consigli amministrativi, se non abbiano almeno tre anni di domicilio nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 43. Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote di fratello, i soci solidali non possono simultaneamente far parte del Consiglio superiore, di uno dei Consigli amministrativi, e del comitato di censura, nè esercitare l'Ufficio di censori nella stessa sede o succursale. »

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. Qui c'è una duplicazione, credo che ci sia una inesattezza di frase; forse invece di comitato di censura, sarebbe a dire commissione di sconto....

Presidente. Si farebbe un rettificazione a questo articolo, invece di dire *Comitato di censura* si direbbe *Commissione di sconto*.

Il signor Ministro assente?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Mi scusi, forse si farà qualche osservazione....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Credo che non ci sia ripetizione. Non ho presenti gli altri articoli di questo statuto da cui apparisce che in certi casi presso il Consiglio superiore vi è un comitato di censori che sono delegati da varie sedi: ma questi articoli ci sono.

Ora potrebbe avvenire che censori di varie sedi siano parenti, per esempio fratelli, ovvero soci solidali, ma che non trovandosi presso una medesima sede non sieno impediti dalla qualità loro ad esercitare l'ufficio distintamente, cioè l'uno in una sede e l'altro in un'altra. Costoro non pertanto potrebbero essere delegati dalle rispettive sedi per formare il comitato centrale. In questo caso l'ostacolo della parentela o della società impedirebbe la loro unione come membri del comitato.

Bisogna quindi prevedere in questo articolo i due casi, quello cioè del comitato di censura e dell'ufficio di censore presso la sede. Tizio può essere censore presso la sede A, e Caio suo fratello può essere censore presso la sede B, ma quando siano delegati dalle rispettive sedi a comporre con altri censori il comitato centrale di censura, nol potrebbero secondo il disposto di quest'articolo 43; il quale perciò deve far menzione e dell'ufficio di censore e del comitato di censura.

Senatore Farina, Relatore. Si era confuso perchè si era pensato semplicemente alle sedi; ma parlandosi anche del Consiglio superiore, allora è vero; i cinque censori sono quelli che rivedono i conti e sono nominati come comitato di censura. Bisogna però lasciare anche la *Commissione di sconto*.

Presidente. Leggo l'articolo secondo l'ultima redazione combinata.

« Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote di fratello, i socii solidali non possono simultaneamente far parte del Consiglio superiore, di uno dei Consigli amministrativi, del Comitato di censura, o della Commissione di sconto nè esercitare l'ufficio di censore nella stessa sede o succursale. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggerò l'articolo 44 ministeriale, se il signor Ministro non accetta quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Lo accetto.

Presidente. Leggo allora la redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

« Art. 47. In caso di fallimento o di sospensione di pagamento gli amministratori, membri del Consiglio superiore, e dei Consigli delle sedi e succursali, i censori ed i consiglieri di sconto decadono di diritto dal loro ufficio. »

(Approvato.)

Ora viene l'art. 45 di cui l'Ufficio domanda la soppressione. Prego il signor Ministro di dirmi se accetta a soppressione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Pregberei l'Ufficio Centrale di volermi dire le ragioni di questa soppressione che forse potrei accettare.

Senatore Farina, Relatore. Veramente l'Ufficio Centrale aveva suppresso questo articolo perchè gli pareva molto difficile, quasi impossibile anzi, che, avendo un nucleo di rappresentanti di azionisti, ne venisse il caso che il Consiglio superiore più non funzionasse. Gli pareva quasi gettare un'idea di sfiducia nel pubblico sulla organizzazione proposta della Banca. Del resto se anche non si sopprimesse l'articolo non ci sarebbe inconveniente. Ma, dico, questa idea quasi di dubbio che si lascia che i Consigli possano venire a tali contestazioni fra il Consiglio superiore ed il governatore, che il Consiglio superiore si dimetta non per l'impossibilità di

funzionare, alla quale si è sufficientemente provveduto colla nomina di molti rappresentanti nelle sedi ove esistono più azioni, ma per contrasti col governatore, vorrebbe essere eliminata.

Per altro se l'articolo si vuole lasciare sussistere, non credo che vi sia grande inconveniente, perchè la soppressione è proposta in ora piuttosto per convenienza di quello che lo sia per necessità.

D'altronde era stato suppresso perchè non era consentaneo col progetto formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Secondo il progetto dell'Ufficio Centrale la nomina dei membri del Consiglio superiore doveva essere fatta dall'adunanza generale, quindi era naturale che l'articolo del Ministero non dovesse più esistere e si dovesse sopprimere. Ora però che i membri del Consiglio superiore sono nominati dalle sedi, ritorna la possibilità di adottare l'articolo ministeriale. Quindi io non credo che vi possa essere difficoltà che il Senato lo accetti.

Presidente. Quando l'Ufficio Centrale non si oppone e lo trova utile ed il Ministero lo ritiene, leggerò l'articolo 45 ministeriale.

« Art. 45. Se il Consiglio superiore cessa dal suo ufficio innanzi il tempo stabilito, il governatore convoca immediatamente i Consigli delle sedi perchè eleggano i nuovi componenti. Frattanto il governatore e i vice-governatori deliberano intorno ai modi di provvedere ai bisogni del servizio, riferendone nella prima tornata al nuovo Consiglio. »

(Approvato.)

Ora viene l'articolo 48 dell'Ufficio Centrale proposto in luogo dell'articolo 46 ministeriale.

Il signor Ministro crede di accettare la proposta dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Allora leggo l'articolo dell'Ufficio Centrale.

« Art. 48. Se il Consiglio amministrativo di una sede cessa dal suo ufficio, il governatore convoca senza ritardo l'assemblea locale per le nuove nomine. »

» Se il numero dei componenti il Consiglio amministrativo di una sede diminuirà di un terzo, il governatore può ordinare simile convocazione per nominare i membri mancanti. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Bramerei uno schiarimento dal signor Relatore.

In quest'articolo nella prima parte si dice:

« Se il Consiglio amministrativo di una sede cessa dal suo ufficio, il governatore convoca senza ritardo l'assemblea locale per le nuove nomine. »

Nell'altra parte:

« Se il numero dei componenti il Consiglio ammi-

nistrativo di una sede diminuirà di un terzo, il governatore può ordinare simile convocazione per nominare i membri mancanti. »

Io sarei d'opinione che venisse sostituito al governatore il Consiglio superiore nella convocazione delle assemblee locali.

A dir vero io aveva letto la proposta ministeriale; ivi era nominato nella prima parte il governatore e nella seconda parte il Consiglio superiore. Era su tal differenza ch'io intendeva chiedere uno schiarimento.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io piuttosto farei difficoltà sulla questione della facoltà, e proporrei che vi fosse l'obbligo di convocare perchè quando manca un terzo dei membri componenti l'ufficio, resta per così dire monco, ed io non vorrei lasciare all'arbitrio del governatore di convocare le sedi per completare quest'ufficio.

In conseguenza il mio emendamento consisterebbe in dire: « Il governatore ordina simile convocazione per nominare i membri mancanti » io sostituirei cioè alle parole *può ordinare*, la parola *ordina*, perchè non vorrei che fosse in suo arbitrio di lasciare monco il Consiglio d'amministrazione.

Presidente. I Senatori che vogliono proporre nuove redazioni favoriscano di formularle.

Senatore Farina, *Relatore*. Tanto il Ministero quanto l'Ufficio Centrale, nell'attribuire questa facoltà al governatore sono partiti dal principio che il potere esecutivo della Banca che è quello che deve provvedere in questi casi è il governatore; per conseguenza, siccome quando cessa immediatamente tutto un Consiglio superiore, bisogna provvedere urgentemente, si è detto: provveda immediatamente il governatore senza dilazione perchè vi è urgenza.

Qualche dubbio potrebbe forse sorgere riguardo alla seconda parte, nella quale non esiste urgenza di provvedere; ma essendosi già stabilito che per il caso di cessazione intiera del Consiglio provvedesse il governatore, non si è più creduto opportuno di variare nel caso che non vi fosse veramente cessazione del Consiglio intero, ma soltanto di una considerevole parte di esso che però potesse alterare la maggioranza, dirò così, del Consiglio, in modo che le deliberazioni non fossero più l'espressione di una maggioranza vera.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo come era redatto.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. La questione qui sta nel vedere se si lascia facoltà, o se si obbliga il governatore a convocare.

Io non credo che sia conveniente di lasciar facoltativo al governatore di fare questa convocazione e parmi sia giusto che egli sia tenuto a convocare l'assemblea, affinché il Consiglio amministrativo non sia monco.

Io non voglio supporre che vi possano succedere casi di abuso, ma essi sono nel limite del possibile.

Potrebbe darsi ad esempio, che il governatore trovasse che il residuo dei componenti l'amministrazione andasse nel suo senso, mentre prima forse essi non andavano, ed ecco che per non andare incontro a degli urti che contrarino le sue volontà e che forse prima era solito incontrare, egli lascia l'amministrazione nello stato incompleto in cui si trova. Se invece è obbligato a convocarlo, ecco che il Consiglio il quale, per così dire, gli viene in aiuto, ma che in pari tempo sorreglia le sue operazioni, può all'occorrenza mettere quel contrappeso, che è conveniente vi sia alla volontà del governatore.

Per queste ragioni io insisto perchè invece di dire, *può ordinare* si dica *ordina*.

Presidente. La proposta del Senatore Pareto adunque sarebbe di sostituire alle parole *può ordinare*, la parola *ordina*.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Io credo di poter spiegare il motivo per cui l'Ufficio Centrale ha creduto di lasciare la parola *può ordinare*. I Consigli si rinnovano annualmente per terzi, finchè non ne manca che un terzo, l'assemblea locale annua potrà surrogarli; ciò si è fatto per evitare la continua convocazione delle assemblee. Quando ne manca per esempio un terzo, gli altri due terzi funzionano; viene poi l'assemblea locale annua, e allora si costituisce il terzo che manca; mentre per contro se tutte le volte che manca un terzo del Consiglio si dovesse convocare l'assemblea locale, ciò finirebbe per disagiare troppo gli azionisti.

Quanto poi alle osservazioni fatte dal Senatore Cataldi in ordine al governatore, io credo che trattandosi semplicemente di eseguire una disposizione scritta nella legge, spetti unicamente al governatore di convocare.

Quando manca un Consiglio, l'assemblea cui spetta nominare i Consigli deve essere convocata, ed allora a chi tocca convocarla? Al governatore. Trattandosi, ripeto, di legge scritta, di legge che unicamente si vuole eseguire, e l'esecuzione di essa essendo affidata al Governatore, egli deve convocare; quindi è mio avviso che si possa lasciare l'articolo com'è.

Senatore Pareto. Persisto nella mia proposizione perchè è vero che questa diminuzione del terzo può avere luogo sul finire dell'anno, ma può succedere anche in principio, e non è prudente lasciare monca l'amministrazione per un tempo troppo lungo.

Presidente. Se ne fa una proposta specifica, abbia la bontà di metterla per iscritto e trasmetterla al banco della presidenza.

Senatore Pareto. Sostituirei la parola *ordina* a quella di *può ordinare*.

Senatore Cataldi. Io non ho fatta alcuna proposta:

desiderava solo uno schiarimento; ora questo mi fu dato dall'onorevole signor Relatore, e lo ringrazio.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento Pareto.

(Appoggiato.)

Senatore Scialoja. Se si deve mettere ai voti l'emendamento del Senatore Pareto, mi permetterò di far osservare al proponente medesimo, che per effetto del suo emendamento sarebbe d'uopo cambiare tutta la redazione dell'art. 48, perchè in esso si prevedono due casi. Nella prima parte si prevede il caso, che cessi interamente tutta l'amministrazione antica, e l'articolo impone al governatore la convocazione dell'assemblea generale per le nuove nomine; nella seconda parte si prevede il caso della diminuzione di un terzo, ed è detto *può ordinare*. Se si vuole che anche in questa seconda parte diventi obbligatoria la convocazione, conviene modificare l'articolo e stringere in una le due ipotesi.

Senatore Pareto. Capisco che si può fare così, ma colla parola *simile* esistente nella frase si vede chiaro la relazione dei due paragrafi. Vedendo che la redazione dell'articolo era già fatta, mi sono attenuto al modo più semplice, quello cioè di sostituire la parola *ordina* a quelle di *può ordinare*.

La parola *simile*, ripeto, indica che ci è qualche relazione tra le due parti, e così il mio emendamento può stare. Convengo che la proposta del Senatore Scialoja è più logica, tuttavia credo stia pure la mia proposta, epperò persisto nella medesima; sia poi redatta in un modo o nell'altro io non ci metto importanza.

Presidente. Ho bisogno di avere una proposta spicata, perchè la possa mettere in votazione.

Senatore Pareto. Propongo dunque di sostituire alle parole *può ordinare* la parola *ordina*.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Pareto che consiste nel sostituire la parola *ordina* a quelle di *può ordinare*.

Chi approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 48 dell'Ufficio Centrale.

(Approvato.)

Leggo l'art. 47 del progetto ministeriale.

« Art. 47. Per deliberazione del Consiglio superiore può essere istituita una cassa di previdenza a favore degli impiegati della Banca inabili al servizio, mediante ritenute sugli stipendi, sulle gratificazioni o altri emo-

lumenti e somme assegnate dalla Banca. Questa istituzione può collegarsi con altre istituzioni di previdenza. »

Non chiedendosi la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Prego i signori Senatori di fermarsi; debbo dar lettura di un dispaccio ministeriale che ricevo in questo momento.

Torino, 15 marzo 1864.

« Alla Presidenza del Senato del Regno.

» S. M. con Decreto del giorno 13 marzo corrente ha nominato Senatori del Regno i signori:

- » Besana Alessandro.
- » Busca Serbelloni marchese Antonio.
- » Cacace avvocato Tito.
- » Canestri conte Pellegrino.
- » Castiglia cavaliere Pietro.
- » Cialdini generale Enrico.
- » Di Giovanni Francesco.
- » Florio cavaliere Vincenzo.
- » Fontanelli marchese Camillo.
- » Ginori Lisci marchese Lorenzo.
- » Giordano Carlo.
- » Lanzilli commendatore Antonio Maria.
- » Lavallette-Monaco Gaspare.
- » Lissoni cavaliere avvocato Andrea.
- » Lovera Di Maria commendatore Federico, luogotenente generale.
- » Mamiani conte Terenzio.
- » Nappi commendatore Giovanni Battista.
- » Scarabelli cavaliere Francesco.
- » Sylos Sabini Vincenzo.
- » Tecco commendatore Romualdo.
- » Tholosano barone Edoardo, vice-ammiraglio.
- » Tommasi commendatore professore Salvatore.
- » Ventini cavaliere Eugenio.

» Pregiati quindi il sottoscritto di porgerne avviso colla presente a codesto onorevole Ufficio di Presidenza.

» Sottoscritto: — Il Ministro
» PERUZZI. »

Domani alle ore 2 adunanza pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Banca.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XCVII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Proposta del Senatore Plezza per la sospensione della verificazione dei titoli dei 23 nuovi Senatori* — *Parlano sulla medesima i Senatori Pareto, Roncalli F., Cadorna ed il Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Ritiro motivato della proposta Plezza* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Emendamento all'art. 50 del Senatore Cataldi, combattuto dal Senatore Farina (Relatore)* — *Reiezione dell'emendamento Cataldi* — *Approvazione dell'art. 50 dell'Ufficio Centrale colle modificazioni dallo stesso proposte, non che degli articoli 49, 50, 51 del progetto ministeriale, corrispondenti ai numeri 51, 52, 53 del contro progetto dell'Ufficio Centrale* — *Instanza del Ministro d'Agricoltura e Commercio per mantenere l'alinea primo dell'articolo 52 ministeriale nell'articolo 54 dell'Ufficio Centrale, combattuta dal Senatore Farina* — *Approvazione della prima parte dell'articolo 54 e dell'alinea proposto dal Ministero, non che della parte tersa colle modificazioni proposte dai Senatori Scialoja e Cataldi* — *Adozione degli articoli 55, 56 e 57* — *Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio e sua istanza riguardo all'art. 58* — *Approvazione dell'art. 56 secondo la redazione ministeriale colle modificazioni acconsentite dall'Ufficio Centrale, non che dell'art. 59 del contro progetto dell'Ufficio Centrale e 58 del progetto ministeriale* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Cataldi sull'art. 59 del Ministero, forniti dal Ministro* — *Approvazione del detto art. 59 e del 60 del progetto ministeriale* — *Proposta di sei articoli d'aggiunta fatta dal Senatore Scialoja, e sua istanza per il rinvio dei medesimi all'Ufficio Centrale* — *Osservazioni dei Senatori Farina, Galvagno e Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Adozione della proposta del Senatore Farina al riguardo fatta* — *Emendamento del Senatore Arrivabene all'art. 61 del progetto ministeriale* — *Spiegazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Ritiro dell'emendamento Arrivabene* — *Approvazione degli articoli 61 al 64* — *Osservazione del Senatore Scialoja all'art. 65* — *Rinvio del medesimo all'Ufficio Centrale* — *Dichiarazione del Senatore Farina sull'art. 66* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il barone Gaetano Ricasoli, di 60 copie di Osservazioni ad uno scritto sulla proposta di un riordinamento dei depositi-stalloni.

Le Regie Deputazioni di Storia Patria delle provincie modenesi e parmensi, del fascicolo 3° del primo volume de' loro Atti.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Ho sentito con molto piacere che ieri è stata annunciata la nomina di nuovi Senatori, ho sentito però con dispiacere che nel pubblico e nei giornali questa nomina è interpretata come una specie di pressione, che si voglia fare nella discussione della legge di perequazione che sta per venire al Senato.

Io propongo che per soffocare nel loro nascere queste voci e queste male interpretazioni si sospenda la ricognizione dei titoli dei nuovi Senatori sin dopo la discussione di quella legge.

Io faccio questa proposta nell'interesse del Governo, a cui certo deve dispiacere di essere così male capito; la faccio nell'interesse dei nuovi nominati, ai quali certamente non tornerà grato di presentarsi nel Senato come stromenti di una pressione; la faccio infine nell'interesse del Senato, il quale non ci guadagna nulla nella sua dignità, quando si dica, anche erroneamente, che le sue votazioni possano essere influenzate e la sua maggioranza spostata colla fabbrica di nuovi voti o colla nomina di nuovi Senatori.

Per tali motivi propongo che si differisca la ricognizione dei poteri dei nuovi Senatori sin dopo la discussione della legge di perequazione.

Presidente. Lascio, come è di dovere, a parte la questione politica, alla quale si riferisce l'osservazione e la proposta del signor Senatore Plezza, ma debbo osservare che dal momento in cui una persona è stata dalla Corona nominata a Senatore, ha un diritto personale, implicito di far verificare i suoi titoli, quando sia nella circostanza di potere e di dover imprendere le sue funzioni di Senatore; conseguentemente lascio il Senato giudice se si possa in qualche modo pregiudicare al diritto individuale garantito dallo Statuto, che hanno queste persone di usare dell'onore e del mandato che la Corona ha individualmente ad esse conferito.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Comincio per dare la parola al Senatore Plezza, poi l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore Plezza. A quest'ultima osservazione io contrappongo che spero che la mia proposta troverà appoggio nel Governo e negli stessi nuovi nominati, i quali non desidereranno al certo d'entrare a far parte del Corpo, in un momento in cui la loro entrata è dal pubblico mal giudicata e male interpretata.

Quanto poi al diritto del Senato osservo, che nello Statuto si dice che il Senato è solo giudice della sua disciplina interna; quando dunque il Senato credesse che al suo decoro conviene che si differisca questa approvazione di nomine, credo che lo Statuto non vi si opponga.

Nè questo può nuocere alla prerogativa regia.

Ho già detto che spero vedere alla mia proposta favorevole o almeno non dissenziente il Governo, e soggiungo che spero che queste mie parole arriveranno a

notizia del Re, il quale è bene che sappia che la nomina dei Senatori, che dai Ministri gli fu proposta, è dal paese in queste circostanze giudicata inopportuna.

Presidente. Prego il signor Senatore Plezza di non introdurre in un dibattimento parlamentare il nome augusto del Re, nome che deve essere posto fuori di questa sfera, e ciò gli debbo dire per compiere al mio dovere.

Senatore Plezza. Prego il signor Presidente di considerare che forse questo non è uno dei casi in cui si possa applicare tale suo precetto.

Se io avessi introdotto in questa discussione il nome del Re per invocare da lui qualche provvidenza, o per criticare qualche atto, allora si potrebbe applicare il precetto del signor Presidente; ma che non si possa nominare il Re, dicendo che si desidera che egli conosca le nostre discussioni, io non lo credo: lasciamo però questa questione, nella quale non desidero, nè è necessario entrare, non essendo ora mio intendimento di far altro, se non di mostrare che la mia proposta non può menomamente nuocere alla prerogativa reale.

Anzi, facendo io invito al Ministero, che io ritengo solo responsabile degli atti della Corona, perchè appoggi la mia proposta, dimostro abbastanza l'intenzione di voler indicare anche ai Ministri la via per cui possono sortire da una posizione imbarazzante e spiacevole.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io non entrero certo, nè ad approvare nè a disapprovare la proposta del Senatore Plezza, ma giacchè è venuta in campo una questione gravissima, come questa, credo che sia nel nostro diritto, di far qualche parola sulla medesima.

Io rispetto la prerogativa regia, che non si deve toccare e di cui non si deve parlare, ma sotto al Decreto del Re sta la firma del Ministro, ed io credo di poter attaccare il Ministro circa un atto non dirò ingiusto, ma certo impolitico.

Lo dico impolitico, perchè al momento di certe leggi non si deve fare in modo, che si sospetti che il Ministero voglia che queste leggi vengano votate a modo proprio; lo dico impolitico perchè tende a deconsiderare il Corpo che forma la terza parte del potere dello Stato: un Corpo di cui, così facendo, si può far mutare, per così dire, la opinione secondo che si mette un peso da una parte o dall'altra; ed il solo sospetto nel paese che ciò possa aver luogo, deconsidera il Senato, massime in certe circostanze, in cui può essere mestieri del medesimo per moderare le intemperanze di qualche altra parte del potere.

Infatti in tal caso questo Corpo non avrebbe più quell'autorità che gli si conviene, perchè si direbbe che il Senato è uno stromento del Governo, potendo il Governo mutarne la maggioranza a sua volontà.

Ecco perchè io mi alzo contro questa misura, dicendo che era bensì nel diritto del Governo, ma che è impolitico e poco conveniente il prenderla nel momento della votazione di una legge gravissima, nel momento

in cui nel Senato sta discutendosi pure una legge di non poca importanza.

Ecco, ripeto, il perchè io mi alzo contro questa misura, la quale, acusatemi la parola, è una specie di infornata; misura che, presa altre volte in altri paesi, il Ministero sa come abbia deconsiderato moltissimo il potere e sia stata causa di disordini gravissimi.

Io non voleva dire altro, se non che far rilevare che questo atto consumato e che ci venne ieri partecipato, quantunque di diritto, è impolitico e poco conveniente.

Ministro di Agricoltura e Commercio (con vivacità). Io trovo stranamente inconveniente e senza precedenti che...

Presidente. Scusi, signor Ministro, ma...

Ministro di Agricoltura e Commercio (continuando).... sulla prerogativa reale si faccia una discussione di questa specie, mentre...

Presidente. Ma scusi, dico, il signor Ministro...

Ministro di Agricoltura e Commercio (continuando sempre).... il Re è nel pieno suo diritto di nominare Senatori quando meglio lo credo conveniente.

Della convenienza poi di questa nomina io non credo che si possa portare giudizio neppure nel Senato; e che questa nomina possa aver relazione con qualche legge, alcuno forse lo potrà pensare, ma non comprendo come si possa venirlo a dire e discutere nel Parlamento. Assolutamente io non trovo che sia permesso di venir a parlare della convenienza d'un atto di questa specie, che entra nell'esercizio delle più alte prerogative della Corona; io respingo dunque con tutta la mia forza quest'osservazione. (*Bravo!*)

Senatore Pareto (con forza). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Rispondendo alle parole pronunziate dal signor Ministro relative a che il Senato non abbia voce nelle cose che lo riguardano, e debba ricevere gli ordini superiori con una deferenza cieca, senza poter nemmeno fare qualche osservazione sulle medesime...

Presidente. Scusi; me ne appello ai suoi ricordi, me ne appello alla memoria di tutti i Senatori; giammai il Ministero, credo, ebbe a volere una cieca deferenza. Ma sicuramente il Senato non l'avrebbe mai in nessun caso voluta prestare.

Senatore Pareto. Io credo che sia convenientissimo e che si possa da noi, politicamente parlando, e niente di più, criticare la misura presa.

Ho cominciato per il primo a dire che il Re aveva questo diritto, ma ho detto che non era politico lo usare in queste circostanze, e credo di essere stato dentro ogni limite di convenienza e di aver usato del mio diritto quando ho sostenuto questa tesi, perchè non ho fatto che dire che quest'atto pareva fatto per deconsiderare il Senato, a cui bisogna lasciare una forza di opinione nel paese e non toglierla quando le circostanze potessero essere gravi.

D'altronde non ho preso l'iniziativa di questa que-

stione, ma ne ho fatto solo parola, perchè n'è venuto l'occasione.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Io propongo la questione preliminare sopra la proposta dell'onorevole Senatore Plezza; perchè ritengo che essa sia inconstituzionale...

Voci. No! no!

Senatore Roncalli F.... in quanto che lo Statuto dà al Re la nomina dei Senatori.

Quando il Senato si credesse in diritto di soprassedere all'ammissione di questi Senatori, verrebbe virtualmente ad intaccare la prerogativa regia. Il Senato può rifiutare l'ammissione quando la nomina sia stata fatta fuori delle categorie portate dallo Statuto, ma non può con una misura indiretta paralizzare tale prerogativa.

D'altronde crederei assai poco conveniente il presupporre fin d'ora che i nuovi Senatori non venissero ad avere la piena libertà del loro voto in seguito a tale loro nomina, ed inoltre crederei che una tale proposta verrebbe, ove fosse accolta, a ledere diritti che sono loro colla nomina stessa acquisiti.

Senatore Cadorna. Io deploro altamente che la presente questione sia sorta in questo Consesso, ripeto, lo deploro altamente; ma non posso ammettere la teoria che è stata testè svolta dall'onorevole proponente. Qualunque atto della Corona porti la firma di un Ministro è suscettivo in Parlamento di osservazioni.

Le osservazioni non vanno mai, nè possono ascendere mai sino alla Corona; esse cadono sempre sui Ministri che vi hanno messe le loro firme, e che soli, essi soli ne sono responsabili avanti al Parlamento.

La Corona ha facoltà di concludere trattati, di far la guerra e la pace, e le appartengono molte altre prerogative; ma essa le esercita, e non può esercitarle che col mezzo dei Ministri, i quali debbono coprire la Corona colla loro firma, ed assumere la responsabilità di questi atti dei quali rispondono essi soli al Parlamento.

Perciò credo che la questione pregiudiziale non possa essere ammessa, perchè pregiudicherebbe radicalmente al diritto del Parlamento ed alla responsabilità verso di esso del Ministero. Ciò premesso, io prego l'onorevole Senatore Plezza e come collega, e come amico di ritirare la sua proposta.

Senatore Roncalli F. Io temo di essermi male spiegato o di essere stato male compreso dal Senatore Cadorna.

Qui hanno parlato due oratori, ma non in egual senso; il primo ha fatto la proposta formale di sospendere la verifica dei titoli dei Senatori ora nominati: l'altro si è astenuto dall'entrare in questa questione, ed ha soltanto criticato l'operato del Ministero.

Io non ho risposto all'oratore secondo, e non sono entrato a fare l'apologia dell'operato del Ministero, in quanto possa aver avuto cooperazione in tale atto.

Io non dissento che si possa criticare l'atto per la parte che può averci avuto il Ministero, ma non ammetto che si possa adottare una misura che tenderebbe a ledere le prerogative della Corona, non che i diritti dei nuovi Senatori, perchè dal momento che hanno avuto la nomina regia sono in diritto di veder verificati i loro titoli tosto che siano in misura di presentarli, salvo al Senato ad escluderli se la loro nomina, o questi non saranno nei termini voluti dallo Statuto; ma, ripeto, non credo che il Senato possa sospendere tale verificazione.

Presidente. Il Senatore Plezza persiste nella sua proposta?

Senatore **Piazza.** L'onorevole mio amico Senatore Cadorna ha deplorato che io abbia fatto questa proposizione e mi ha invitato a ritirarla.

Io deploro quanto esso, non di aver fatto la proposizione, ma di essermi trovato nella dolorosa circostanza di credere mio dovere di farla. Io speravo di aver l'appoggio anche del Governo, perchè sembravami che fosse di suo interesse di appoggiarmi e liberarsi così dalla taccia di una nomina che anche in Senato fu qualificata in queste circostanze impolitica ed inopportuna. Ma giacchè il Governo si oppone, siccome riconosco che è diritto del potere esecutivo di fare queste nomine, deploro che ne usi male, deploro che egli non appoggi la mia proposta e la ritiri.

Presidente. La proposta essendo ritirata, l'incidente rimane esaurito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. Si passa all'ordine del giorno, alla continuazione, cioè, della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia. Siamo rimasti all'articolo 48 del progetto ministeriale, 50 dell'Ufficio Centrale.

Prego il signor Ministro a volermi dire se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Leggo il testo dell'articolo 50 del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 50. L'assemblea generale rappresenta l'universalità degli azionisti.

» Si riunisce ordinariamente nell'ultima quindicina del marzo di ciascun anno nella capitale del Regno, e può essere convocata straordinariamente a richiesta del Consiglio superiore quando lo creda opportuno od a richiesta della maggioranza dei Consigli amministrativi delle sedi.

» Il Governo ha sempre facoltà di convocarla.

» Si compone di tutti gli azionisti possessori da tre mesi di non meno di dieci azioni, le quali possono anche essere iscritte in sedi o succursali diverse.

» Il Consiglio superiore interviene all'assemblea.

» Il governatore ed il segretario del Consiglio, o i loro supplenti, esercitano rispettivamente l'ufficio di presidente e segretario dell'assemblea. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola per fare una breve osservazione sopra questo articolo.

Senatore **Farina, Relatore.** Domanderei la parola per fare una variazione, che entra forse in ciò che sta per dire l'onorevole Senatore Cataldi.

L'Ufficio Centrale invece di 10 azioni, direbbe 15 azioni. Credo che anche il signor Ministro accetti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto come transazione tra la cifra del Ministero, che era di 20 azioni, e quella dell'Ufficio Centrale che era di 10.

Senatore **Cataldi.** Era appunto una delle osservazioni che intendevo di fare; non avrei avuto difficoltà di aderire alla proposta del Ministero di portare cioè a venti il numero delle azioni; ma da che sono d'accordo il Ministro e l'Ufficio Centrale accetto il numero di quindici.

Un'altra osservazione avrei a fare, sulla facoltà cioè che si dà al Governo di convocare l'assemblea. Convegno che il Governo possa chiedere la convocazione dell'assemblea, ma non credo conveniente che possa convocarla da per sé, e senza esporne i motivi al Consiglio. Sarebbe questo un fatto che potrebbe ingenerare dei sospetti sull'amministrazione, e portare qualche turbamento.

Pertanto io proporrei un emendamento così concepito:

« Le adunanze generali straordinarie potranno anche essere convocate a semplice richiesta del Governo. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi pare che sia inteso, che naturalmente il Governo convocando le assemblee, si dirige al mezzo ordinario, all'amministrazione della Società, che è in contatto con lui, quando questa amministrazione non faccia ostacolo. Conseguentemente la spiegazione mi pare inutile, perchè rientra già di per sé nell'andamento naturale delle cose.

Avvi però il caso possibile che il Consiglio superiore, di cui fino ad un certo punto il governatore è l'organo, si opponesse a questa convocazione; ed in questo caso, sebbene pochissimo prevedibile, è bene di lasciar libera la mano al Governo di poter agire da sé senza sottoporre la convocazione all'approvazione del Consiglio superiore.

Non potrei quindi accettare l'emendamento dell'onorevole mio amico Senatore Cataldi.

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cataldi.** A me non pareva, come già dissi, conveniente che il Governo potesse da per sé, senza esporre verun motivo al Consiglio superiore, convocare assemblee generali.

Faccio osservare che la mia proposta è conforme a quanto è disposto nello statuto della Banca nazionale a tal riguardo, e quindi insisto nel mio emendamento.

Presidente. Il Senatore Cataldi propone che invece di dire che il Governo ha sempre facoltà di convocare l'assemblea generale, si dica: « Le adunanze generali straordinarie potranno anche essere convocate a richiesta del Governo. »

Interrogo il Senato per sapere se è appoggiato questo emendamento.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Se non si domanda la parola lo metto ai voti...

Senatore Cataldi. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Il caso accennato dall'onorevole Relatore, che il Consiglio superiore possa rifiutarsi a convocare l'assemblea che venisse chiesta dal Ministro, non è a temersi.

Il governatore, come quello che convoca le assemblee, accondiscenderà certamente alla richiesta del Governo.

Presidente. Leggo di nuovo l'emendamento del signor Senatore Cataldi per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Se non si domanda da altri la parola sull'art. 50 del progetto dell'Ufficio Centrale, lo rileggerò per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Senatore Farina, Relatore. Pare che sia corso un errore di stampa. Invece di dire: l'assemblea generale rappresenta l'università; si dovrebbe dire: rappresenta l'universalità: per non confonderla coi corpi morali.

Presidente. Provia questa correzione della parola università, sostituendovi universalità, metto ai voti l'art. 50 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora l'art. 49 che corrisponde all'art. 51, secondo la numerazione del contro progetto dell'Ufficio Centrale.

« L'elenco degli azionisti, che possono intervenire nell'assemblea generale, è formato dal governatore trenta giorni prima dell'adunanza. Indica il cognome, il nome, la qualità e la residenza degli iscritti, e il numero delle azioni da ciascun di loro possedute. Un esemplare dell'elenco è affisso in tutte le sedi e succursali della Banca. »

(Approvato.)

Art. 50 (52 del contro progetto dell'Ufficio Centrale).

« Il giorno in cui dovrà tenersi l'assemblea generale sarà dal governatore annunziato almeno venti giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

• Quest'annunzio sarà ripetuto tre volte:

• Sarà pure inserito nella *Gazzetta Ufficiale* l'ordine del giorno degli affari da trattarsi nell'assemblea.

• Quando sia necessaria una seconda convocazione, si ripete pure tre volte l'annunzio nella *Gazzetta Ufficiale*, coll'espressa dichiarazione, che trattandosi di una seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. »

(Approvato.)

Art. 51 (53 del progetto dell'Ufficio Centrale.)

« Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale richiedesi un numero di votanti presenti o rappresentati non minore di cento, senza annoverare il governatore, i vice-governatori, i membri del Consiglio superiore e del Comitato di censura e gl'impiegati della Società. In ogni caso la somma delle azioni rappresentate dai primi non può essere minore del ventesimo del capitale sociale.

• Se un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione non si abbia il numero legale, l'adunanza s'intende rinviata al successivo quattordicesimo giorno. La nuova adunanza è legale qualunque sia il numero degli azionisti che v'intervengono e la somma delle azioni rappresentate. »

(Approvato.)

Ora viene l'art. 52. Qui essendovi anche un emendamento dell'Ufficio Centrale, prego il signor Ministro di dirmi se lo accetta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La novità fattasi in quest'articolo consiste nella soppressione del primo alinea il quale diceva: « Il procuratore deve essere azionista, che abbia almeno 5 azioni, nè può rappresentare più di un mandante. »

La questione è questa: si tratta di stabilire che gli azionisti possono essere rappresentati da un procuratore.

Il progetto ministeriale aveva detto che per essere procuratori bisogna essere azionisti.

Sopprimendo questo alinea, l'Ufficio Centrale fa intendere che non ci sia necessità che sia azionista, e crede più conveniente si possa destinare chiunque a rappresentare un azionista in un'assemblea.

La Commissione compilatrice dello statuto non credeva bene ammettere la presenza di persone estranee.

Prima di tutto, trattandosi di un'assemblea d'interessati, pareva conveniente che tutti i rappresentanti fossero interessati. Vi era inoltre qualche considerazione più particolare.

Talvolta il mandato si conferisce a delle persone che non solo non sono interessate, ma che hanno abitudini di faccendieri e che potrebbero facilmente turbare il buon andamento e la tranquillità della discussione. Forse in molte parti d'Italia porterebbe seri inconvenienti, ed io per quel poco d'esperienza che ho, ho veduto che quando in mezzo agli interessati si presenta qualcheuno che ha l'esclusivo mandato di venir a sostenere le ragioni di un altro, facilmente esce dai ter-

mini, non serba abbastanza le leggi di convenienza e finisce talvolta per compromettere quell'interesse che ha il mandato di propugnare.

Come vede il Senato, coteste sono apprezzazioni morali così generiche che ognuno le può riguardare dal lato suo.

Noi le abbiamo vedute da questo lato, e ci parve non fosse conveniente di ammettere che un estraneo ai soci potesse venire in mezzo all'assemblea della Società. La forza delle considerazioni presentatesi in contrario mi determinano a rimettermene al giudizio del Senato.

Se il Senato trova ragionevoli le considerazioni che qui dianzi ebbi ad esporre, potrebbe rimettere l'alinea del progetto ministeriale, e allora rimarrebbe stabilito che per essere mandatario di un azionista bisogna essere azionista.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Io apprezzo convenientemente le osservazioni poste in campo dal signor Ministro; ma in contrario militano altre che all'Ufficio Centrale parvero di peso preponderante.

Anzitutto è di diritto comune che ognuno possa farsi rappresentare da persona di sua confidenza senza che faccia bisogno che questa persona abbia speciali requisiti.

Nel caso attuale questa disposizione sembra anche più opportuna, in quanto che non è impossibile che gli azionisti delle località centrali abbiano idee preconcelte relativamente ad una determinata deliberazione.

Il non obbligare gli azionisti residenti altrove a dirigersi agli azionisti delle località centrali, contribuisce grandemente ad assicurare la libertà e la vera espressione del loro voto; laddove se sono obbligati a conferire il mandato agli azionisti residenti nella capitale, questi azionisti è possibile che invece di esprimere il voto del mandante, credano più conveniente di esprimere il proprio, supponendo che il mandante non sia bene informato delle cose, e credendosi quindi autorizzati ad esprimere il proprio anziché il voto del mandante medesimo e questo in tutta coscienza, perchè essi sono convinti che il loro voto sia migliore di quello del mandante che non credono abbastanza informato.

In pratica poi abbiamo visto come le procure di quelli che sono lontani, lungi dall'essere distribuite agli azionisti liberi, introducesero persone nell'assemblea che era moralmente impossibile che esprimessero un libero voto, perchè per lo più queste procure cadono nelle mani degli impiegati della Banca, i quali dovendo avere un numero di azioni per ragione del loro impiego vengono a rappresentare gli azionisti lontani.

Essi quindi non introducono quella schietta espressione dell'elemento sociale nell'assemblea che è desiderabile che si introduca.

Per queste considerazioni io credo opportuno che sia libero ad ogni azionista di farsi rappresentare da chi

meglio crede, e che egli possa cercare una persona di sua confidenza che sappia anche prendere la parola in pubblico ed esporre le ragioni del mandante.

Se invece lo obblighiamo a circoscrivere agli azionisti, non ne troverà che siano abituati a parlare in pubblico e sappiano dire quello che il mandante pure desidererebbe che fosse detto.

Per tutte queste circostanze l'Ufficio Centrale credette di dover togliere l'ultimo alinea, soprattutto poggiandosi sulla considerazione che specialmente gli azionisti lontani devono essere più liberi di poter fare esprimere le loro intenzioni ed i loro desideri, senza essere vincolati a dipendere dall'azionista della capitale dove si tiene l'assemblea generale.

Del resto l'Ufficio Centrale poi si riferisce a quanto vorrà decidere nella sua saviezza il Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Pare che sarebbe necessario portare a 15 la cifra.

Senatore Scialoja. Ed invece di 25 dire 40; così proporrei di dire...

Presidente. Il Relatore ha la parola; dopo l'avrà l'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Farina, Relatore. Allora si direbbe 15 azioni danno diritto ad un voto. Quanto alla cifra di 40 che proporrebbe il Senatore Scialoja per aver diritto ad un secondo voto, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. L'alinea intende che sia posto ai voti?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Desidererei che si votasse.

Presidente. Allora metterò ai voti ripartitamente l'art. 54; comincio dalla prima parte del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Gli azionisti possono farsi rappresentare da procuratori muniti di mandato speciale, il quale può essere dato per lettera. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo dell'Ufficio Centrale, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora passo all'alinea dell'articolo 52 del progetto del Ministero.

« Il procuratore deve essere azionista, che abbia almeno cinque azioni, nè può rappresentare più di un mandante. »

Metto ai voti quest'alinea.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte dell'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, che diventa terzo dell'articolo complessivo.

« Quindici azioni danno diritto ad un voto. Per ogni 40 azioni oltre le 15 si ha diritto ad un altro voto.

» Un azionista non può avere in proprio più di 5

voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o che rappresenta. »

Senatore **Cataldi**. Proporrei che si dicesse 30 azioni invece di 40; quest'ultimo numero è troppo forte.

Presidente. Abbia la bontà di formulare la sua proposta.

Senatore **Cataldi**. La mia proposta sarebbe di dire, per ogni 30 azioni, a vece di 40.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta ?

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio Centrale, non credendo che ciò possa arrecare danno di sorta, accetta.

Presidente. Rileggo allora la seconda parte dell'articolo 54 dell'Ufficio Centrale per metterla ai voti.

« Quindici azioni danno diritto ad un voto. Per ogni 30 azioni oltre le 15 si ha diritto ad un altro voto.

» Un azionista non può avere in proprio più di 5 voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o che rappresenta. »

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo nella conformità che ho letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo come è stato emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo ora l'articolo 53 del progetto ministeriale.

« Art. 53. L'assemblea generale esamina ed approva definitivamente il conto dell'esercizio;

» Delibera sull'aumento del capitale sociale, sulle variazioni da introdursi nel suo statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato della Società, salva l'approvazione legislativa;

» Può discutere altri affari, purchè sieno portati all'ordine del giorno. »

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio Centrale ritira la proposta del paragrafo aggiunto: « Nomina i membri, ecc. » perchè adesso non sono più nominati.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 53 del progetto ministeriale lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga

(Approvato.)

« Art. 54. Sono presentate all'assemblea generale le proposte di qualunque specie che sieno sottoscritte da trenta o più azionisti, possessori ciascuno di 20 azioni almeno. La comunicazione di esse al Consiglio superiore deve farsi entro i primi quindici giorni di febbraio. Il Consiglio superiore le sottopone al giudizio dell'Assemblea col suo parere. »

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non c'è altra variazione, mi pare, che nel numero delle azioni, le quali dovrebbero in ora essere determinate nella cifra di 15.

Senatore **Farina, Relatore**. Non c'è altra variazione.

Presidente. Accetta il signor Ministro la variante della prima parte ?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La prima parte non varia se non per dire dieci invece di venti; ma si è stati d'accordo di dire quindici.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo 54 del progetto ministeriale modificato colla variante introdottavi di 15 invece di 20 azioni in seguito alla risoluzione anteriore e d'accordo fra il Ministro e l'Ufficio Centrale.

(Approvato.)

« Art. 55 Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

» Le deliberazioni dell'assemblea generale prese in conformità dello statuto obbligano tutti gli azionisti.

» L'azionista non assume, rispetto alle azioni, maggiori obblighi di quelli determinati con l'articolo 19. »

Se non si domanda la parola sull'art. 55 del progetto ministeriale lo metto ai voti.

(Approvato.)

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Circa l'art. 56 su cui verrebbe ora a cadere la discussione siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale, che si abbia a rimettere il testo ministeriale meno qualche mutazione di cifra.

Io aveva presentata un'altra redazione dell'art. 56, ma ora la ritiro.

L'Ufficio Centrale aveva conservato l'art. 56 intanto solamente da 500 a 1000 il numero delle azioni. Io ho accettato l'accrescimento di cifra.

Il rimanente dell'articolo parmi potrebbe rimanere qual'è.

Quindi ritiro l'articolo che aveva presentato giorni fa.

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio Centrale accetta la redazione ministeriale con la variazione delle cifre delle azioni da 500 a 1000; e da 15 a 10.

Presidente. Starebbe dunque l'art. 56 del progetto ministeriale meno le cifre variate d'accordo.

Senatore **Farina, Relatore**. È così.

Presidente. Leggo adunque l'art. 56 del progetto ministeriale collo variazioni fatte d'accordo.

Delle assemblee locali.

« Art. 56. Nelle città ove la Banca ha una sede, si tengono annualmente nel giorno stabilito dal regolamento assemblee locali degli azionisti.

» Queste assemblee si compongono degli azionisti iscritti in ciascuna sede, e nelle succursali dipendenti.

» Sono valide col concorso di venti azionisti, oltre quelli che sono amministratori, censori, ed impiegati della Società, e quando il numero delle azioni rappresentate dai primi è almeno 1000.

» Per essere ammesso nelle assemblee locali è ne-

cessario di possedere da tre mesi almeno dieci azioni iscritte nella stessa sede o nelle succursali dipendenti.

» Dieci azioni danno diritto ad un voto.

» Per ogni venti azioni oltre le 10 si ha diritto ad un voto.

» Un azionista non può avere più di cinque voti qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

» L'azionista può farsi rappresentare per mandato, secondo le norme stabilite all'art. 52, anche in più sedi, purchè iscritto in ognuna di esse o nelle dipendenti succursali pel numero di azioni richiesto.

» Il direttore ed il segretario della sede, o i loro supplenti, esercitano rispettivamente l'ufficio di presidente e di segretario dell'Assemblea.

» L'annunzio di convocazione delle Assemblee locali dev'essere inserito una volta nella *Gazzetta Ufficiale* e tre volte nel giornale destinato agli annunci giudiziarii nella città ove si raduna l'Assemblea. »

(Approvato.)

Art. 57 del progetto ministeriale.

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto; ma prego l'onorevole Relatore di osservare che ci è una limitazione nelle parole: *Ove è posta la sede.* Intende egli anche escludere i residenti nelle succursali? Questa sarebbe la conseguenza dell'innovazione. Se l'Ufficio credesse di togliere questa limitazione sarebbe meglio.

Senatore Farina, Relatore. La limitazione si è posta perchè devono i membri funzionare nel capoluogo dove esiste la sede, e se risiedono fuori, non lo possono più.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Per parte mia l'accetto.

Presidente. Il Ministero accetta.

Dunque leggo l'art. 59 dell'Ufficio Centrale, e il resto che è identico all'art. 57 del Ministero.

« Le Assemblee locali nominano i membri dei Consigli amministrativi e i censori delle sedi, scegliendo gli uni e gli altri fra gli azionisti residenti da due anni nelle città ove è posta la sede. Le Assemblee locali non possono discutere proposte estranee a questo nomine.

» Lo nomine si fanno per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti. »

Se non si domanda la parola sull'articolo nella conformità che ho letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 60 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Pare

che siamo d'accordo in questo; l'Ufficio Centrale ritirebbe l'articolo 60; e allora invece delle soppressioni che si sono fatte nelle modifiche che ho presentate al Senato; si avrebbero a leggere i tre articoli 58, 59 e 60 del progetto ministeriale che sono tutto il sistema delle elezioni all'assemblea locale.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non dissente al ristabilimento degli articoli di cui ha parlato il signor Ministro.

Presidente. Leggeremo dunque gli articoli 58, 59 e 60 del progetto ministeriale.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio abbandona l'articolo 60 e abbandona anche le soppressioni.

Presidente. Leggo l'articolo 58 del progetto ministeriale.

« Art. 58. Se il numero degli azionisti iscritti in tempo utile per essere ammessi alla prossima assemblea locale non è di venti oltre gli amministratori, i censori e gli impiegati della società, ovvero, essendo di venti o di più, non rappresenta almeno mille azioni, il governatore farà l'elenco degli azionisti iscritti tre mesi prima in qualunque delle sedi o succursali per dieci azioni, ed ognuno di questi azionisti sarà ammesso all'assemblea locale.

» L'annunzio della convocazione esprimerà in questo caso la ragione per la quale estendesi l'invito agli azionisti iscritti nelle altre sedi e succursali. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Essendosi approvato l'art. 56 dove è detto « queste assemblee si compongono degli azionisti iscritti in ciascuna sede e nelle succursali dipendenti » mi pare che non dovrebbe più aver luogo la disposizione di questo articolo, sarebbe piuttosto il caso di un'adunanza che non ha luogo per difetto di numero da rimandarsi ad un'altro giorno di conformità a quanto fu già disposto.

Senatore Farina, Relatore. Si è detto in ciascuna sede, vale a dire in ogni sede, ma non in tutte le sedi.

Senatore Cataldi. Ritiro la mia osservazione.

Presidente. Se altri non domanda la parola metto ai voti l'art. 58 del progetto ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 59. Se nel caso preveduto dall'art. 56 non si abbia il numero legale un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, l'adunanza s'intende rinviata al ventottesimo giorno. In questa seconda adunanza possono intervenire oltre gli azionisti iscritti nella sede e nelle succursali dipendenti, tutti gli altri azionisti iscritti da tre mesi in qualunque sede o succursale per dieci azioni. »

Forse sarebbe anche bene il dire il 28 giorno seguente.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cataldi ha la parola.

Senatore Cataldi. Quando non ha luogo l'adunanza dell'assemblea generale è detto in quell'articolo che sarà rinviata al 14° giorno; in quest'articolo invece ove si tratta dell'assemblea locale si dice che l'adunanza s'intende rinviata al ventottesimo giorno.

Domanderci la ragione di questa differenza.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La ragione è la lontananza delle sedi.

Qui si tratta d'assemblea nelle sedi; le distanze sono maggiori; in questo secondo esperimento si aprono le porte, per così dire, si tolgono le condizioni, si ammette chiunque intenda di andare da qualunque parte del Regno. Si è voluto dunque per la libertà delle riunioni dare uno spazio sufficiente a recarsi da una parte all'altra; è nell'interesse degli azionisti stessi.

Senatore Cataldi. Lo ringrazio della spiegazione.

Presidente. Se non c'è altra osservazione sull'articolo 59 del progetto ministeriale, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 60. Se nella prima adunanza convocata conforme al disposto dell'art. 58 non si abbia il numero legale prescritto dall'art. 56, la seconda adunanza s'intende rinviata a tre giorni. E tanto in questo come nel caso contemplato all'articolo precedente, la seconda adunanza sarà legale qualunque sia il numero degli azionisti che intervengono e la somma delle azioni rappresentate. »

(Approvato)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Il Senato rammenterà che in una delle precedenti tornate io mi riservai il diritto di sottoporli un'aggiunta riguardante la vigilanza governativa sulla Banca; e soggiunsi che la mia proposizione sarebbe stata fatta appunto dopo il capo, in cui si sarebbe discusso delle assemblee generali e locali. Ora vengo a compiere la mia riserva.

Signori, presso due Stati, i cui governi sono informati a principii certamente non identici, io veggio istituite due Banche, nell'amministrazione delle quali il governo prende parte per mezzo della nomina del governatore, ch'è il capo dell'amministrazione sociale, senza perciò smettere il diritto d'invigilarne l'andamento, mediante un altro suo ufficiale incaricato appunto di esercitare siffatta vigilanza.

Nel Belgio, la legge del 1850 che istituisce la Banca nazionale ha un articolo così concepito.

« Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire, soit à la loi, soit aux statuts, soit à l'intérêt de l'État. »

Poi due altri articoli, nell'uno dei quali è detto:

« Le gouverneur est nommé par le roi » e nell'altro: « Il y aura un commissaire du gouvernement pour surveiller les opérations, ecc. »

E negli statuti di quella Banca, i quali furono com-

pilati dal governo per mandato legislativo, leggo i seguenti articoli:

« Le commissaire du gouvernement a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et de vérifier les écritures et la caisse. L'administration est tenue de lui fournir, chaque fois qu'il en fait la demande, la situation de la Banque certifiée exacte. Le commissaire assiste, quand il le juge convenable, aux séances des conseils de l'assemblée générale et des comités. »

» Il y a voix consultative. »

A Vienna fu egualmente istituita o poi riformata una Banca detta anche colà nazionale, ed in quegli statuti, che furono per legge riveduti egli ha appena un anno, sono due distinti capi; in uno dei quali si tratta della rappresentanza della società della Banca, e dell'amministrazione di essa; ed in questo capo, o Signori, è stabilito che l'Imperatore nomina il governatore della Banca e due vice-governatori; e di più che l'assemblea generale nomina il Consiglio di direzione, ma che l'Imperatore si riserva di confermare questa nomina. Ciò non ostante in quegli statuti è un altro articolo intitolato così: « Dei rapporti della Banca nazionale coll'amministrazione dello Stato; » e sotto questo capo sono i tre articoli che leggerò al Senato.

« 1. L'amministrazione dello Stato nomina un censore imperiale della Banca, che è l'organo per mezzo del quale l'amministrazione dello Stato acquista il convincimento che la società della Banca procede a senso degli statuti e dei regolamenti.

» 2. L'amministrazione dello Stato nomina anche un sostituto censore che ne fa le veci se questo è impedito.

» Questo censore è autorizzato ad assistere alle discussioni, però solo con voto consultivo, ed a chiedere tutti quegli schiarimenti che sono necessari per adempiere a quanto gli incombe.

» 3. Il censore imperiale trovando che una qualche misura presa dalla direzione della Banca, ovvero dalla adunanza generale è in opposizione agli statuti od ai regolamenti, dovrà in iscritto o nel processo verbale opporsi all'esecuzione della medesima, e chiedere che previamente siano presi concerti coll'amministrazione delle finanze. Quest'opposizione ha efficacia sospensiva. Non tornando possibile in questo od in altri casi lo stabilire un accordo tra l'amministrazione delle Finanze e la direzione della Banca, dovrà questa convocare la Deputazione (che colà è come un Consiglio superiore straordinario) per l'esame dell'argomento.

» Se le decisioni prese a maggioranza assoluta di voti in seguito a tale esame, o se una decisione della adunanza generale non sta in armonia col parere dell'amministrazione di finanza, si provocherà in proposito la decisione del Consiglio de' Ministri. »

L'aver preso conoscenza di questi due statuti, mi ha fatto rivolgere l'attenzione al nostro per esaminare se dal modo onde noi abbiamo architettato questa nostra

Banca, la quale non ha dalla legge un privilegio, ma avrà in fatto un monopolio, potesse derivare come conseguenza che la vigilanza censoria esercitata presso le Banche straniere testè indicate, fosse per la nostra sovrachia.

Signori, ho fatto un accurato studio sotto questo rispetto dell'ordinamento della Banca da voi approvato quest'oggi e nelle tornate precedenti, ed ho acquistato l'intima convinzione che la vigilanza censoria è indispensabile. Anzi parmi che sia tanto più indispensabile, quanto il governatore è di nomina regia. E per vero, senza un censore distinto da lui, il governatore regio è condannato da un difficile dualismo a rappresentare una parte incerta e difficile.

Potrei qui scendere all'esplicamento di questo concetto, ma siccome ho formulato in articoli le mie proposizioni, e reputo che l'argomento è abbastanza grave, perchè su di esso non si pronunzino improvvisamente nè Ufficio Centrale, nè il Ministero, così mi astengo dallo svolgerlo distesamente, e solo mi restringerò a leggere gli articoli con preghiera al Senato che vengano inviati all'Ufficio Centrale, acciocchè questo possa, nel più breve tempo che gli sarà possibile, dare il suo parere.

Allora sarà il caso, dove questo parere fosse favorevole, che io svolgessi la proposta appoggiata dall'Ufficio Centrale; e dove fosse contrario, sarebbe il caso che io sottomettessi a lui medesimo ed al Senato le ragioni per le quali io crederei che la mia proposta avesse ad essere adottata.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Lasci terminare.

Senatore **Scialoja**. Gli articoli sarebbero sotto un paragrafo intitolato *Vigilanza Governativa*, e concepiti in questi termini:

« Art. 1. Il Governo ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, di riscontrare le sue operazioni e di opporsi all'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari agli statuti della Banca, alle leggi o agli interessi dello Stato. »

Questo articolo è la traduzione letterale dell'articolo testè letto in francese e che fa parte della legge di fondazione della Banca del Belgio.

« Art. 2. La facoltà indicata nel precedente articolo sarà dal Governo esercitata per mezzo di un regio censore, e di due ispettori centrali da questo dipendenti.

» Potranno inoltre essere incaricati della ispezione delle sedi, o delle succursali, impiegati dell'amministrazione governativa o essere nominati appositamente ispettori locali, i quali dipenderanno per quest'ufficio dal regio censore. »

« Art. 3. In caso d'impedimento il regio censore sarà rappresentato da uno degli ispettori centrali in ordine d'anzianità.

» Gli ispettori o gli incaricati della ispezione locale rappresentano il censore presso le sedi e le succursali che sono delegati ad invigilare. »

« Art. 4. Il regio censore o chi lo rappresenta, hanno diritto di avere dall'amministrazione della Banca tutte le informazioni che desiderano, di prendere direttamente cognizione degli affari, di esaminare i registri e di verificare lo stato delle casse.

» Intervenono, quando loro piace, alle tornate del Consiglio superiore e dei Consigli amministrativi, e fanno istanze perchè questi Consigli deliberino secondo il voto consultivo che essi hanno diritto di dare prima che sia posto il partito. »

Anche qui vi è la trasfusione letterale degli articoli che sono negli statuti del Belgio.

« Il regio censore ha facoltà di sospendere provvisoriamente le deliberazioni del Consiglio superiore che reputi contrarie allo statuto della Banca, alle leggi o agli interessi dello Stato riferendone immediatamente al Ministro da cui la Banca dipende.

» Il Ministro conferma o revoca la sospensione.

» Nel caso di conferma il Consiglio superiore sarà immediatamente convocato per accordarsi col Governo. Se l'accordo non ha luogo, il Governo con deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, previo avviso del Consiglio di Stato, annulla la deliberazione la di cui esecuzione era stata sospesa. »

« Art. 5. Il regio censore può proporre al Ministro la remozione di un direttore; la quale sarà pronunciata dal Ministro dopo aver sentito l'avviso del Consiglio superiore della Banca. »

Perciocchè, o Signori, l'altro giorno, me non consentente, il Senato ha votato un articolo in cui è detto che la nomina dei direttori si fa, sulla proposizione del governatore, dal Consiglio superiore, ma che deve essere approvata dal Governo; e in quello stesso articolo è detto poi, che il Governo può revocare il direttore.

In altro articolo il Senato ha stabilito come massima di amministrazione della Banca, che tutti gli impiegati, e perciò anche i direttori sieno nominati o revocati dal Consiglio superiore sulla proposizione del governatore.

Dunque i direttori possono essere, secondo che voi avete stabilito, revocati in due forme, o dal Consiglio superiore sulla proposta del governatore, o direttamente dal Governo.

Mi è sembrato che bisognasse dare qualche guarentigia ai direttori per questa seconda parte, perchè mentre la loro nomina è tanto difficile che dev'esser proposta dal governatore, deliberata dal Consiglio superiore e quindi approvata dal Governo, la loro remozione però può esser fatta o dal Consiglio o dal Governo indipendentemente l'uno dall'altro.

Quindi io diceva in quest'articolo, che quando il Governo volesse esercitare direttamente la facoltà di rimuovere i direttori, ciò fosse fatto sulla proposizione del regio censore, il quale deve per conseguenza motivarla indicandone le ragioni, e che inoltre fosse pronunciata con decreto ministeriale, dopo essersi sentito il Consiglio superiore della Banca. E per vero se nella

nomina, il Consiglio superiore dev'esser sempre sentito, anzi il Consiglio superiore nomina, salva l'approvazione del Ministro, non mi pare regolare che potesse poi assolutamente di suo arbitrio il Ministro destituire un direttore, senza sentire almeno il Consiglio superiore della Banca.

Finalmente, Signori, aggiungerei un articolo che non riguarda propriamente il censore, ma che entra sotto il concetto della vigilanza suprema del Governo.

Prima di leggerlo, accennerò alle ragioni che principalmente me lo hanno suggerito.

Voi avete stabilito che il Consiglio superiore sia composto di deputati delle sedi in ragione del numero di azioni che sono iscritte presso queste sedi. Ma nulla di più mutabile, massime dopo qualche tempo, del cominciar di queste azioni iscritte in una sede.

Sanno le SS. LL. come me, che vi ha istituti di credito, per esempio, il credito mobiliare, che è possessore di molte decine di centinaia di azioni della Banca, come di altri simili valori commerciali.

Questi istituti estendono le loro operazioni o possono estenderle a tutta quanta l'Italia. Essi però pigliano una iscrizione sovra i registri di una sede.

Per ora i maggiori istituti piglieranno questa iscrizione a Torino, ma se diventano centri importanti di commercio per alcuni rami almeno, o Napoli, o Messina, o Palermo od altre città siciliane, potrà avvenire che sia conveniente per questi istituti o per alcuni di loro, di variare queste iscrizioni da una sede ad un'altra.

Similmente per queste e per altre molte ragioni, potrà avvenire che gli stranieri trasportino da certe sedi in altre l'iscrizione delle loro azioni. Né può essere improbabile che gli azionisti residenti in un luogo acquistino domani un maggior numero di azioni che non abbiano oggi.

Quindi è che la base della ripartizione dei rappresentanti nel Consiglio superiore è una base di sua natura mobile.

Ora immaginate che questa base venisse in breve tempo a mutare sensibilmente, io credo che si debba concedere al Governo la facoltà di poter provocare una nuova elezione dei membri del Consiglio superiore, per poterne proporzionare il numero a questa base mutata.

Fate un'altra ipotesi: l'indirizzo amministrativo di un Consiglio superiore, formato come voi avete ordinato che fosse, può darci che qualche volta per ragioni puramente accidentali, e talvolta per cause dipendenti dalla volontà degli individui che lo compongono, diventi poco conforme all'intento dell'istituzione di credito che voi oggi fondate.

Può darsi, per esempio, che questa o quell'altra sede a cui spettano tre, quattro o cinque rappresentanti, deputi individui i quali per la condizione della loro salute o per altre ragioni non assistano quasi mai alle tornate del Consiglio; può darsi il contrario, cioè che questi assistano e che altri rappresentanti di lontane

sedi, sia per infingardaggine, sia per altri motivi, come sarebbero condizioni di famiglia, non vi si rechino abitualmente; e che quindi la Banca necessariamente ed indipendentemente dalla volontà dei componenti il Consiglio superiore entri in una certa via, dirò così, parziale di amministrazione. Difatti la principale delle operazioni della Banca è lo sconto; sicchè l'equa ripartizione di fondi tra le sedi è quello che farà godere egualmente a tutto quanto lo Stato i benefici effetti di questa istituzione. Ma è naturale che se abitualmente interverranno nel Consiglio superiore alcuni dei membri, e tanti soltanto che bastino a formare quei due quinti richiesti per deliberare, i bisogni di quella sede i cui rappresentanti sono presenti, essendo meglio avvertiti, saranno soddisfatti con maggior larghezza; e la maggior larghezza per alcune sedi succursali sarà privazione per le altre.

Infine possono avvenire altri casi per cui io credo che il Governo, il quale ha tanta parte in questa istituzione, debba poter sciogliere il Consiglio superiore e invitare i Consigli delle sedi a nuove elezioni. Ecco perchè aggiungerei un articolo così concepito:

« Art. 6. Con decreto reale emanato sopra proposizione deliberata nel Consiglio dei Ministri e previo avviso del Consiglio di Stato, può essere sciolto il Consiglio superiore della Banca. In questo caso i Consigli delle sedi di diritto sono convocati immediatamente per procedere alla scelta di nuovi deputati al Consiglio superiore. »

Un ultimo articolo direbbe:

« Art. 7. Il regio censore, l'ispettore e gli incaricati dell'ispezione non possono essere azionisti della Banca, nè aver con essa alcun interesse. »

E questo è l'ultimo concetto che ribadisce, secondo me, l'utilità di questa mia proposizione. Perchè quando voi avete disposto che il governatore sia nominato dal Re, avete voluto che nel tempo stesso sia uno degli azionisti e non uno degli ultimi azionisti della Banca. Vale quanto dire, che avete inteso che avesse un interesse non lieve nell'amministrazione alla cui testa è collocato.

Questa è saggia disposizione.

Ma appunto perchè avete voluto che il governatore sia interessato nella Banca, e perchè molte volte gli interessi della Banca, per la parte che concerne gli interessi degli azionisti, possono non essere d'accordo cogli interessi generali del commercio, è necessario che il Governo, il quale deve tutelare questi interessi, metta a fianco del governatore un ufficiale che al contrario di lui non abbia interesse alcuno nell'amministrazione della Banca, e sia incaricato d'invigilarne l'andamento.

Senatore Farina, *Relatore*. Io aveva chiesto la parola perchè il proponente avendo indicato la sua intenzione che i suoi emendamenti venissero trasmessi all'Ufficio Centrale per l'apprezzazione di essi, mi pareva opportuno che fossero indicati, almeno sommaria-

mente, tutti i motivi che appoggiano i singoli emendamenti, affinché l'Ufficio Centrale nell'apprezzamento dei medesimi potesse conoscere le ragioni che appoggiano le singole proposte.

Alcuni in progresso furono indicati dallo stesso proponente; se ne avesse altri che avesse taciuti, io lo pregherei di volerli almeno sommariamente indicare, perchè avvenendo il rinvio, l'Ufficio Centrale potesse averli presenti per emettere poi il suo giudizio sulla proposta medesima.

Senatore Scialoja. Senza tediare lungamente il Senato, se l'Ufficio Centrale avesse la squisita cortesia di invitarmi nel suo seno, esporrei allora tutte le ragioni che possono giustificare la mia proposta.

Senatore Galvagno. Io pregherei il signor Ministro di esprimere un'opinione a questo riguardo, poichè io presento e all'onorevole proponente ed all'onorevole Ministro il quesito, se le aggiunte proposte ora dall'onorevole Scialoja non siano un totale cambiamento del sistema proposto dal Ministero, perchè ove il signor Ministro concorresse nella mia idea, io crederei che non fosse neppure il caso che l'Ufficio Centrale dovesse prendere in esame queste disposizioni.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Galvagno. È noto quanta ripugnanza avesse la Banca ad accettare il governatore ed i vice-governatori dalle mani del Governo; ora che questo è fatto, volete persuadere la Banca, la quale non voleva nemmeno il governatore ed i vice-governatori e che vorrà avere la sua indipendenza, ad accettare tutti questi ispettori, censori, ecc. Io non credo che ciò sia nelle intenzioni del Ministero.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. L'aveva già chiesta il signor Senatore proponente; vuol ella lasciarla al medesimo?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Parli pure.

Senatore Scialoja. Io mi permetterei di far osservare all'onorevole Senatore e amico Galvagno, che prima di fare una proposta, io non credo sia necessario di consultare la Banca, ma la propria coscienza.

Io credo che sia utile all'interesse generale del commercio e dello Stato (siccome ho detto e ripetuto più volte) che accanto al governatore, il quale è delegato a far prevalere in gran parte gli interessi degli azionisti ed è azionista ancor esso, siavi un censore del Governo. Nè credo che sia inutile al bene degli azionisti medesimi.

Quanto poi al sapere se la Banca accetterà con quest'aggiunta gli statuti, o non li accetterà, io dirò due cose: la prima è che se il Senato reputa l'aggiunta importante nell'interesse pubblico, non si vestirà lutto, se le Banche contraenti non accetteranno questa specie di transazione di monopolio che noi abbiamo consentita per rispettare ragionevolmente, ma non senza larghi riguardi di equità, l'interesse degli azionisti. In secondo

luogo, osserverò che siccome questi statuti dovranno essere approvati con legge, e siccome in questa legge molte cose sono concesse e molte imposte alla Banca, che non sono negli statuti a cui la legge è estranea, così se il nostro collega Senatore Galvagno dubitasse per poco che, ammessa la mia aggiunta negli statuti, questa potesse dar diritto ai soci della Banca nazionale di opporvisi, vi è un mezzo facilissimo di calmare questa sua apprensione; il Senato può metter l'aggiunta nella legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le proposte dell'onorevole Senatore Scialoja mi giungono così improvvise che non potrei esprimere al momento alcuno giudizio.

Se tuttavia mi si volesse spingere a dire la mia intenzione, a voi che conoscete tutto l'ordinamento dello statuto io dirò che la risposta viene da sé: abbiamo lavorato tanto tempo ad organizzare lo statuto ed il Senato ricorda che non si mancò di diligenza per tutelare la parte d'interesse pubblico e d'interessi governativi. Se dunque non è venuto in mente di arrivare fino alle ulteriori cautele a cui accenna l'onorevole signor Senatore Scialoja, vuol dire che non erano credute necessarie. Ci è anche un'altra ragione, che già l'Ufficio Centrale ha aggiunto qualche cosa che non era nel progetto ministeriale, cioè la conferma del Re alla nomina dei direttori delle sedi e delle succursali, conferma che da principio io aveva rifiutata. Questa è una aggiunta alle cautele prese: avendo visto che il Senato trovava ragionevole qualcheduna delle novità fatte dall'Ufficio centrale, finii per recedere anche dalla prima idea.

Io credo che siasi piuttosto accresciuta che diminuita l'importanza delle cautele prese per l'interesse pubblico e governativo. Per queste ragioni adunque potrei dire fin d'ora che non entrano nelle mie idee queste novità, ma poichè l'onorevole Senatore Scialoja dice che si rimandi all'Ufficio Centrale, e pare che l'Ufficio Centrale non sia assolutamente alieno di farne esame; io pregherei di dispensarmi dal dire di più e lasciare che io aspetti che l'Ufficio Centrale manifesti il suo avviso.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Non sono io che membro dell'Ufficio rifiuterò al Senatore Scialoja di esaminare le sue proposte; la fonte donde procedono è troppo autorevole, perchè io osi rifiutarmi a questo esame; pregherei tuttavia l'onorevole Senatore Scialoja a volermi dire, se egli non credesse che queste sue proposte venissero esaminate come aggiunta non allo statuto, ma come aggiunta alla legge, perchè, che cosa ci rappresenta lo statuto?

Lo statuto ci rappresenta quella convenzione sotto l'osservazione della quale si regolano i soci colle loro

azioni; ora è alquanto difficile che si possa credere che azionisti i quali vogliono raccogliersi in società dicano al Governo dopo che ha nominato un governatore e due vice-governatori vi domandiamo ancora che nominate due consoli, due ispettori, e quella caterva di impiegati compresi in questa disposizione; che se invece fate uno statuto come sono tutti gli statuti, azioni, assemblee, operazioni della società, capitali, ecc., non potrà questo avere la sua esecuzione, salvo che sia approvato per legge. Se nella legge il potere legislativo impone alla Banca, oltre l'osservanza degli statuti, l'osservanza di quelle disposizioni per le quali si dà una speciale sorveglianza sulle operazioni della medesima, mi pare che ciò sarebbe più logico.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Scialoja a voler riservare la sua proposta allora quando si discuterà la legge, e di lasciare ora che si compia lo statuto nel senso in cui fu dall'Ufficio Centrale e dal Ministero formulato.

Senatore **Farina, Relatore.** L'autorità della persona da cui vengono le proposte, l'autorità più ancora degli esempi adottati sono motivi sufficienti e più che sufficienti per richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale sopra le proposte medesime; quanto al collocare piuttosto nelle disposizioni dello statuto, che nelle disposizioni della legge questi articoli, io non dividerò l'opinione dell'onorevole preopinante, ma siccome anche riguardo a ciò è opportuno che le proposte stesse vengano maturamente esaminate, parmi conveniente che si faccia una espressa riserva di potere collocare queste aggiunte, quando vengano accolte dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, o nello statuto o nella legge, secondo che si ravviserà più opportuno, e che intanto le proposizioni stesse vengano rimandate all'Ufficio Centrale, il quale si incaricherà di riferirne brevemente nella prossima tornata, dico brevemente, perchè il tempo stringe; ma intanto parmi che pel momento si possa procedere oltre nella votazione dello statuto, salvo sempre la riserva di poter a suo luogo inserire la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. Metto ai voti la proposta fatta dal Relatore, cioè il rinvio di questa serie di articoli letti dal Senatore Scialoja, all'Ufficio Centrale, il quale li prenderà in esame, e ne riferirà a tempo debito al Senato.

Chi intende approvare questo rinvio, sorga.

(Approvato.)

Ora proseguo a dar lettura degli articoli del progetto ministeriale:

Della durata e della liquidazione della società.

Art. 61 (*Vedi infra*).

Senatore **Arrivabene.** Avrei un emendamento da proporre a quest'articolo, e pregherei l'onorevolissimo signor Presidente a dirmi se desidera che lo presenti e parli dopo, qualora venga appoggiato, ovvero se io debba parlare prima.

Presidente. Il Senatore Arrivabene ha facoltà di presentare e sviluppare il suo emendamento nel modo che più gli conviene, sia che preferisca anteporre il testo, sia che voglia esporre prima il comentario.

Senatore **Arrivabene.** Non posso che altamente approvare che si stabilisca una Banca unica in Italia. Questa istituzione gioverà a viepiù riunire le varie provincie e profittare alla nazione, perchè tutte le grandi nazioni hanno una grande Banca unica.

Convengo che è assolutamente necessario il dare a questa Banca il privilegio di emettere biglietti esclusivamente; questo privilegio è assolutamente necessario nelle condizioni attuali e nelle abitudini del nostro paese.

È evidente che se vi fossero varie Banche le quali emettessero vari biglietti, questi potrebbero far nascere grandi inconvenienti.

Quindi ammetto il privilegio, ma questo avendo una lunga vita, potrebbe produrre anche non lievi inconvenienti.

Questo privilegio è senza dubbio di un grande vantaggio a chi lo possiede.

Le Banche, emettendo biglietti, fanno sì che pezzi di carta producono l'istesso interesse del danaro, dell'oro e dell'argento, cose che sono veramente merci ed hanno un valore reale.

Quindi credo che sarebbe utile il non estendere il privilegio fino al 1899.

E poichè frequentemente si cita il Belgio, e pur testè l'onorevole mio collega ed amico Scialoja lo ha citato, non sarà creduto sconveniente che io pure lo citi, massimamente avendovi lungamente dimorato.

Nel Belgio vi sono due grandi istituzioni di credito, la Banca di Bruxelles e la Società generale per promuovere l'industria del paese.

Queste due istituzioni hanno certamente reso grandi servizi ed hanno entrambe il privilegio di emettere biglietti.

Quando il Governo, e soprattutto il signor Frère-Orban ebbe il pensiero di stabilire una Banca nazionale, si è convenuto di dare alla Banca del Belgio 10,000 azioni di questa nuova Banca, e 15,000 alla Società generale per promuovere l'industria.

A queste condizioni le medesime hanno rinunciato al privilegio di emettere biglietti, ed in questo momento la Banca nazionale è la sola che ha il privilegio di emetterne perocchè nelle città di Liegi e di Gand vi sono bensì piccole Banche che emettono biglietti, ma non hanno corso che in una stretta periferia.

Questa Banca nazionale a poco a poco prese un grandissimo sviluppo, ed in questo momento, lo credo, che la circolazione dei suoi biglietti vada sino ai 150 milioni.

Sicuramente questa grande estensione di biglietti ha dato grossi guadagni che destarono un certo scontento nel paese contro la Banca stessa.

Essa sta ora edificando un palazzo che costerà 3 mi-

lioni, e non contenta di fare un palazzo per tenere al sicuro il danaro che vi sarà introdotto, spende 150 mila lire per farvi ornamenti esteriori.

Ma se il pubblico è malcontento, non lo sono meno gli azionisti i quali dicono: perchè spendere 3 milioni a fabbricare un palazzo, mentre questa Banca ha il privilegio per 15 anni soltanto? e se questo privilegio verrà a cessare, è probabilissimo che sorgano altre Banche.

Noi siamo in via di grande progresso economico, può facilmente avvenire che da qui a 10 o 15 anni si trovi un nuovo sistema; non dico già essere possibile che vi siano tante Banche con privilegi da emettere biglietti ma va già attorno un'idea mercè della quale si potrebbe fare in modo che i vantaggi ottenuti in questo momento da una Banca privilegiata, di poter emettere de' biglietti, si accomunassero allo Stato ed ai cittadini.

Credo adunque che sarebbe prudente nello stato attuale delle cose, mentre vediamo i principii economici fare grandissimi progressi, mentre abbiamo veduto la Francia, per così dire, andare a letto protezionista e levarsi libera cambista, il limitare questo privilegio. Nella mia giovinezza io ho assistito ai corsi d'economia politica di Gian Battista Say, ed egli diceva: se uno stabilimento innalza edifici con colonne, fregi, ecc., lo stabilimento è rovinato. Non sono avvezzo a parlare in pubblico, e temo di tediare i miei Colleghi.

Voci. No, no.

Io credo insomma che sia opportuno limitare il termine de' privilegi che concediamo alla Banca, per ciò proporrei alla prima parte di quest'articolo l'emendamento seguente:

« La società durerà fino al 31 dicembre 1884. »

Presidente. Il Senatore Arrivabene propone alla prima parte dell'articolo 61 del progetto ministeriale l'emendamento che il Senato ha inteso.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Il Senatore Arrivabene usa la parola *privilegio* in un senso che forse non è il nostro: egli intende privilegio la facoltà che si dà alla Banca di emettere biglietti. Noi invece intendiamo privilegio, la facoltà esclusiva di emettere biglietti. È una differenza importantissima, avvertita la quale, probabilmente il signor Senatore vorrà mutare opinione. Noi non intendiamo dare fino al 1899 il privilegio, la facoltà *esclusiva* di emettere biglietti, che sarebbe il vero e proprio privilegio, ma semplicemente di dare la *facoltà* di simile emissione, il che non esclude che questa facoltà si possa quando che sia dare ad altre istituzioni bancarie. Certamente un Governo prudente non getta facilmente di queste concessioni: ma il principio è salvo; si ritiene cioè che il Governo è sempre libero di dare anche ad altre Banche la facoltà di emettere biglietti non ostante che l'abbia data alla Banca nazionale fin al 1899.

Dietro questa spiegazione io spero che l'onorevole Senatore Arrivabene non vorrà insistere ulteriormente perchè in sostanza noi ci troviamo d'accordo. Se si do-

mandasse il privilegio cioè la facoltà esclusiva dell'emissione di biglietti, non che accordarla per 30 o 40 anni non sarei nemmeno disposto a darla per dieci.

Senatore Arrivabene. Assento al desiderio del signor Ministro e ritiro il mio emendamento, tanto più che so che nella legge è un articolo che dà questa facoltà, che cioè con legge si possa estendere il privilegio ad altre Banche.

Presidente. L'emendamento essendo ritirato, leggerò l'art. 61 per metterlo ai voti.

« Art. 61. La Società durerà sino a tutto il 31 dicembre 1899. »

» Quando si verifichi il capitale della Banca ridotto alla metà la Società è sciolta, a meno che gli azionisti si obblighino a reintegrare il capitale nel termine di tre mesi. Trascorso questo termine, se il capitale non sia reintegrato, la Società sarà messa immediatamente in liquidazione. »

(Approvato.)

« Art. 62. La Società può essere rinnovata col consenso dei possessori di due terzi delle azioni. »

» Ciò avvenendo, la Società rimborsa ai soci dissenzienti, oltre i versamenti sulle azioni, tutto quello che possa loro spettare degli utili dell'ultimo anno e del fondo di riserva. »

(Approvato.)

« Art. 63. Al termine della Società, o per anticipato scioglimento, l'Assemblea generale regola il modo di liquidazione e nomina tre liquidatori con facoltà di alienare, tanto per private trattative quanto per licitazione o incanto pubblico, i beni della Società. »

» I liquidatori possono, in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo, trasferire ad altre Società i diritti e gli obblighi della Società disciolta. »

» L'Assemblea generale, durante la liquidazione conserva i suoi poteri. »

(Approvato.)

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 64 del progetto ministeriale.

Il primo ed il secondo paragrafo sono accettati dall'Ufficio Centrale, il quale propone alcune modificazioni sui paragrafi successivi. Pregho il signor Ministro di dirmi se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Leggo il testo dell'art. 64 che è pure 64 del progetto ministeriale combinato con quello dell'Ufficio Centrale.

Disposizioni generali e transitorie.

« Art. 64. Gli azionisti delle presenti Banche nazionale e toscana concorrono allo stabilimento della Banca d'Italia. Ad essi è concessa un'azione, nuova alla pari

per ogni azione vecchia, cioè 40,000 ai primi, e 10,000 ai secondi.

» Sono parimente assegnate ai detti azionisti nella proporzione di un'azione nuova per due azioni vecchie, altre venticinque mila azioni.

» Sono messe alla pubblica sottoscrizione nelle provincie meridionali, nel modenese, nelle Marche nell'Umbria, alle condizioni e con un premio da stabilirsi dai Consigli superiori delle due Banche coll'approvazione del Governo, le ultime ventimila azioni.

» Se oltre le cinquemila azioni riservate rimanesse disponibili altre azioni, il Consiglio superiore provvede al collocamento di esse nel modo che crederà più conveniente e nel termine non maggiore di due anni. »

(Approvato.)

« Art. 65. Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio 1863, verificati a' termini dei loro statuti, e danno i loro fondi di riserva alla nuova Banca.

» Il Governo ha facoltà di far verificare i conti finali delle due Banche prima che sieno definitivamente stabiliti i dividendi.

» Detti fondi, unitamente al prodotto dei premi ritratti dalla vendita delle nuove azioni, formano il primo fondo della riserva della nuova Banca. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. In un articolo seguente, nel 67, era detto che questo statuto avrà vigore dal primo gennaio 1864; nell'art. 65, ora letto, si dice che: « Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro

azionisti gli utili dell'esercizio 1863. » Ora che non sappiamo quando andranno in vigore questi statuti, io non credo che queste due date si possano entrambe conservare: anzi, siccome è impossibile che la Banca d'Italia possa entrare in attività il primo gennaio 1864, che è già accorso da due mesi e mezzo, così è indispensabile che sia corretta anche la data indicata in questo articolo.

Senatore Farina, *Relatore*. L'osservazione è giusta, sarebbe forse il caso di dire *dell'ultimo esercizio*.

Se si crede però di rimandare all'Ufficio Centrale anche quest'articolo, l'Ufficio si occuperà di proporre una nuova redazione.

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà rimandato all'Ufficio Centrale l'articolo 65 per l'esame della questione sollevata dall'onorevole Senatore Scialoja.

Si passa all'art. 66.

Senatore Farina, *Relatore*. All'articolo 66, giusta le prese riserve, ci è da fare un'aggiunta a favore della Banca Toscana.

Di questa aggiunta desidererei concertare i termini anche col signor Ministro, per conseguenza pregherei che si rimandasse anche quest'articolo all'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non c'è osservazione, si rimanderà anche quest'articolo all'Ufficio Centrale, che ne potrà riferire insieme cogli altri nella seduta di domani.

Domani dunque alle due, in adunanza pubblica, seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XCVIII.

TORNATA DEL 18 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggi — Seguilo della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Relazione dell'Ufficio Centrale intorno alle proposte fatte ieri dal Senatore Scialoja, e proposta di nuovo articolo allo statuto della Banca — Replica del Senatore Scialoja — Considerazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio contro le proposte menzionate — Il Senatore Scialoja le ritira — Approvazione dell'art. 65 con variante introdotta dall'Ufficio Centrale — Richiami dei Senatori Scialoja e Cambray-Digny sull'art. 44 rimandato alle disposizioni transitorie — Proposta di soppressione dell'articolo stesso del Senatore Farina (Relatore) appoggiata dai Senatori Cataldi e Cadorna — Obbiezioni del Ministro — Risposta del Senatore Farina — Emendamento del Senatore Scialoja oppugnato dal Senatore Farina — Osservazioni del Senatore De Gori — Schiarimenti del Senatore Scialoja — Aggiunta del Senatore Cambray-Digny all'emendamento Scialoja — Spiegazioni del Senatore Di Revel — La votazione dell'emendamento Scialoja-Digny è rimandata a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'Accademia economico-agraia dei Georgofili di Firenze di 50 esemplari di una Memoria sulla miglior ferrovia da costruirsi attraverso le alpi elvetiche.

La Direzione generale del tiro a segno nazionale di una quantità di copie del programma del Tiro a segno che avrà luogo in Milano nel corrente anno.

L'Associazione clerico liberale italiana di Napoli di due copie del suo giornale intitolato: *La colonna di fuoco*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Rammenta il Senato che ieri si è votato l'articolo 64, ed all'articolo 65 l'onorevole Senatore Scialoja espose una serie di articoli, che chiedeva di ammettersi invitando però prima di tutto l'Ufficio Centrale ad esaminarli.

L'Ufficio Centrale accettò questo rinvio, ed aggiunse pure la sospensione momentanea dell'articolo 66, sul quale intendeva di proporre qualche modificazione.

Prego il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di dirmi ora in quale stato siano queste preliminari discussioni che hanno avuto luogo nel seno dell'Ufficio stesso, ed a quali risultati esse sieno riuscite.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale per quanto la brevità del tempo glie lo concedeva ha preso in attenta disamina il novero delle proposte fatte dall'onorevole Senatore Scialoja.

Queste proposte, come rammenta il Senato, si riferiscono soprattutto alla organizzazione di una vigilanza governativa per mezzo di appositi commissari, che sarebbero chiamati censori.

Anzitutto era dovere dell'Ufficio Centrale di riconoscere se veramente questa disposizione non poteva in certo modo riescire intempestiva, in quanto che veniva a creare una specie di duplicazione delle attribuzioni di sorveglianza governativa, che la parte dello statuto già votata dà ai governatori ed ai direttori delle sedi e delle succursali. A questo riguardo egli si crede in dovere di osservare che non pochi forse di coloro che aderiscono alla nomina per parte del Re del governatore della Banca, ed all'approvazione governativa dei direttori delle sedi e delle succursali, non avrebbero forse aderito a tali proposte se avessero saputo, che oltre la sorveglianza che dovevano esercitare il governatore generale della Banca, ed i direttori delle sedi e delle succursali, si fosse inoltre voluto organizzare un'ulteriore sorveglianza, od avrebbero trovato in questa duplicità di sorveglianza un lusso, che si avvicinava ad una facilitazione di assorbimento per parte del Governo della Banca medesima.

L'Ufficio non poteva inoltre non farsi carico della sensazione che aveva fatto nel pubblico il progetto governativo, col quale si enunciava il principio di far nominare il governatore dal Governo anziché dall'assemblea degli azionisti o dal Consiglio superiore. Ad eccezione di una sola delle Camere di commercio che ricorsero per tal motivo al Senato inviando le loro osservazioni; ad eccezione, dico, di una sola di tutte queste Camere, tutte le altre si manifestarono contrarie a questo fatto temendo appunto che agevolasse l'invasione, dirò così, dell'azione governativa nell'amministrazione della Banca.

Ma se tanta opposizione destava la sola proposta della nomina del governatore per parte del Governo, quando anche non vi era sorveglianza per parte di altri commissari o censori governativi; evidentemente questa ripugnanza sarebbe stata assai maggiore duplicando quest'ente nominato dal Governo presso la Banca al solo scopo di sorvegliare le azioni della medesima.

E non solo ne sarebbe venuta una maggiore opposizione, ma questa opposizione avrebbe avuto un grandissimo fondamento nella ragione di dire: ma perchè duplicate quest'azione governativa?

Non esiste essa già nell'organismo attuale della Banca, quale venne proposto nel progetto ministeriale?

Perchè volete duplicarla?

Dubitate voi forse che il vostro impiegato non sia atto a disimpegnare le attribuzioni che ad esso date? Se il dubbio esiste rimuovete questo vostro impiegato; se non esiste perchè moltiplicare una sorveglianza che non ha motivo di esistere?

Se voi non siete contenti o avete motivo di dubitare della lealtà, della convenienza del modo di agire del vostro governatore, voi potete rivocarlo; altronde esso non è solo, non agisce da sè, ma è coadiuvato da due vice-governatori coi quali il Governo qualunque volta creda vi sia alcun che da ridire sulle operazioni del governatore principale, può consultarsi per sentire se le cose realmente vadano a dovere o non vadano secondo l'intento governativo e per cui lo Stato debbe fare opposizione alla amministrazione della Banca.

Questi sono i motivi per cui l'Ufficio Centrale non si mostrò disposto ad accettare (in questa parte almeno) le proposte dell'onorevole Scialoja. Ma vi sono anche altri motivi. Sebbene autorevoli oltremodo riuscissero gli esempi addotti dall'onorevole Senatore Scialoja, era però da osservarsi che gli statuti da esso citati sia della Banca del Belgio sia di quella di Vienna contengono una diversità d'organismo che rende colà l'azione del Commissario regio, oltre quello del governatore nominato dal Governo, destinata alla sorveglianza di operazioni che presso noi il Commissario non potrebbe adempiere.

Ottimamente osservava l'onorevole Senatore Scialoja esistere una essenziale diversità fra l'organizzazione della Banca belgica e la nostra.

Nella Banca belgica la sede di Bruxelles non solo è organizzata come sede, ma nello stesso tempo che fa le funzioni di sede disimpegna anche quelle di Consiglio superiore di tutti gli uffici della Banca del Belgio.

Presso di noi, Torino ha una sede come l'hanno le altre principali città d'Italia, ma al disopra del Consiglio amministrativo delle sedi e delle operazioni che esse fanno, vi ha un Consiglio superiore il quale non ha niente di comune coll'azione delle sedi, ma semplicemente riserva a sè le operazioni che principalmente consistono nell'andamento generale della Banca, nelle relazioni col Governo e nelle operazioni coi paesi stranieri, dirette ad importare numerario ed a regolare sino ad un certo punto l'andamento dei cambi.

Ciò premesso, nella Banca del Belgio evidentemente le operazioni del Commissario sono principalmente destinate ad un ufficio che non potrebbe avere un Commissario o Censore governativo presso di noi.

Infatti l'articolo 21 della legge sulla Banca del Belgio si esprime in questi termini:

« Il y aura un commissaire du gouvernement pour surveiller les opérations, et notamment l'escompte et les émissions de billets. »

Lo statuto di quella Banca riferendosi a queste disposizioni e più ampiamente spiegandole nello statuto, si esprime nei termini seguenti:

« Art. 56. Le Commissaire du Gouvernement a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et de vérifier les écritures et la caisse.

» L'administration est tenue de lui fournir chaque fois qu'il en fait la demande, la situation de la Banque, certifiée exacte. »

« Art. 57. Le commissaire assiste, quand il le juge convenable, aux séances des Conseils, de l'assemblée générale et des comités.

» Il y a voix consultive. »

Ora, come vede il Senato, la principale funzione del Commissario governativo nella Banca del Belgio consiste nel sorvegliare le operazioni di sconto.

Ma il Commissario governativo presso noi non potrebbe disimpegnare tali funzioni perchè, ripeto, il Consiglio superiore non fa operazioni di sconto.

Se non che si potrebbe replicare: ebbene vuol dire che questo Commissario disimpegnerà le sue funzioni non presso il Consiglio superiore ma presso la sede di Torino. Ma allora, Signori, se diamo un Commissario alla sede di Torino bisogna darne uno a tutte le altre, perchè probabilmente col tempo saranno più importanti gli affari delle altre sedi che non quelli della sede di Torino, e ciò dico in vista della proporzione e dell'ampiezza del commercio di altre città. Per poco che prenda piede la Banca di Napoli io credo che quella sede supererà le operazioni della sede di Torino. Questo è l'andamento probabile che si può prevedere.

Dunque se si nomina un Commissario per la sede di Torino, allora bisogna nominare anche un Commissario per tutte le sedi perchè tutte fanno operazioni di sconto che non fa il Consiglio superiore.

Conseguentemente la principale delle attribuzioni che ha nel Belgio il Commissario non la può avere presso noi.

Di più, vi è un'altra osservazione importante, ed è questa: secondo lo Statuto del Belgio il Governo ha una partecipazione sugli utili, locchè non esiste presso noi, e conseguentemente è un motivo anche questo per cui la sorveglianza colà debba riuscire più energica, ed estesa a tutte le operazioni anche più minute che possano influire al buon andamento della Banca, la quale presso noi non esiste.

Veniamo alla Banca di Vienna. In quella organizzazione vi è una direzione e vi è una deputazione. I membri della direzione sono eletti bensì dall'assemblea generale, ma hanno bisogno di essere tutti approvati dall'Imperatore al pari del direttore; viceversa i membri della deputazione non hanno bisogno che della nomina dell'assemblea. Là si è costituito una specie di dualismo. Sentendo quanto era necessar a una specie di controllo in quella Banca della quale sgraziatamente il Governo aveva tante volte, e così ampiamente abusato, si è stabilita una specie di direzione, e per così dire di contro-direzione.

Il direttore è capo della direzione, ma non ha nes-

suna ingerenza nella deputazione, la quale funziona per così dire a parte.

Non vi è che pochi casi in cui funzionano riunite tanto la direzione come la deputazione, e nei quali il governatore nominato dal Governo si trova a contatto colla deputazione.

Le attribuzioni della deputazione non sono molto estese: essa prende parte alle discussioni relative al cambiamento della misura dell'interesse; esamina i bilanci semestrali e riferisce sui medesimi; ma ha poi una grande attribuzione nel caso in cui sorga contestazione fra l'amministrazione della finanza e la direzione della Banca.

In tale caso il Commissario, sospeso naturalmente l'effetto della deliberazione della direzione, ha diritto di convocare la deputazione, di tentare se coll'intervento della stessa può appianare le difficoltà insorte fra la direzione, e l'amministrazione della finanza. Come vede adunque il Senato, l'azione del Commissario nella Banca di Vienna si riferisce principalmente a provocare la convocazione della deputazione per farla in determinati casi intervenire insieme coi membri della direzione affine di togliere gli urti che possono insorgere col Governo. In sostanza nell'amministrazione della Banca di Vienna il Commissario è un delegato dell'amministrazione di finanza; egli provoca, in caso di dissenso fra la finanza e la Banca, la riunione della deputazione, e non appiandosi il dissenso, egli provoca in definitiva una decisione del Consiglio dei ministri.

È un organizzazione, come si vede, tutto affatto diversa dalla nostra, e che provvede in casi tutt'affatto differenti da quelli ai quali vorrebbe colla sua proposta far provvedere l'onorevole Senatore Scialoja.

Ciò premesso e tenuto soprattutto conto che sebbene (io lo dirò francamente), sebbene, teoricamente parlando, la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja possa introdurre una specie di perfezionamento per così dire organico; tuttavia tenuto calcolo della poco buona accoglienza che fece il pubblico alla nomina governativa dalla parte del Re del governatore della Banca, io sono d'avviso che sarebbe assolutamente pessima l'impressione che farebbe nel paese la nomina, oltre il governatore, di un Commissario regio che si mettesse a fianco del medesimo per controllarne le operazioni.

Tuttavia non è a lacerarsi come nella proposta dell'onorevole Senatore Scialoja sia provvedesse ad una lacuna che veramente esisteva sia nel progetto governativo, come nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Questa lacuna consisteva nel non essersi data alcuna provvidenza per il caso di un grave dissenso di opinione fra il governatore, il quale deve tutelare gli interessi dello Stato, ed il Consiglio superiore.

A questa lacuna provvedono effettivamente tutti gli altri statuti, e segnatamente quello francese che in gran parte servi di modello all'antico statuto della nostra Banca, e le massime del quale sono pure riprodotte nel progetto attuale.

Questa lacuna consiste precisamente nella mancanza, nell'attuale progetto, delle disposizioni che si riscontrano all'articolo 21 dello Statuto francese, e che sono le seguenti:

« Le Conseil d'État connaît, sur les rapports du Ministre des Finances, des infractions aux lois et réglemens qui régissent la Banque, et des contestations relatives à sa police et administrations intérieures. »

Come vede dunque il Senato nel caso di questa contestazione insorta fra il Consiglio superiore ed il governatore, in cui il governatore denuncia, com'è naturale, la cosa al Ministero, è determinato che il Ministero non riuscendo ad appianare le difficoltà venga la controversia deferita al Consiglio di Stato.

L'Ufficio Centrale ha formulato un articolo, che si riserva di leggere al Senato, finita che sia la discussione sullo statuto, per provvedere a questa lacuna, che effettivamente si trovava sia nella proposta ministeriale, come anche in quella dell'Ufficio Centrale.

Egli ha dunque fatto pro di quello che ha creduto applicabile fra i suggerimenti forniti dall'onorevole Senatore Scialoja; ma non ha potuto adottare per le cause già dette quel complesso d'organizzazione di sorveglianza, alla quale si è già sufficientemente provveduto, tanto col disporre che la nomina del governatore sia fatta direttamente dal Governo, quanto per quella dei direttori delle sedi e delle succursali coll'ordinare che la medesima debba essere approvata dal Governo.

Di più all'art. 29 dello statuto abbiamo anche provveduto ad una ulteriore sorveglianza inserendovi le disposizioni seguenti:

« Deve il governatore almeno una volta all'anno, e può ogni volta che lo creda opportuno, fare da persona di sua confidenza ispezionare i locali delle singole sedi e succursali, verificare le casse ed il portafoglio delle medesime, ispezionare i libri, le corrispondenze, i magazzini, e far fornire alla persona medesima copia di documenti, e tutte quelle più circostanziate e minute indicazioni a voce od in iscritto che ravviserà opportuno.

» Di tali ispezioni si dovrà redigere apposito verbale che, sottoscritto dall'ispettore delegato, dal direttore della sede o succursale e dal governatore, dovrà conservarsi negli archivi della Banca.

Vede dunque il Senato, che all'ispezione dell'andamento degli affari si era in doppio modo provveduto sia nella nomina dei capi dei singoli uffici della Banca sia colla destinazione di delegati ed ispettori, che verificano tutto quanto ha rapporto all'amministrazione come altresì alla buona tenuta dei locali degli uffici della Banca.

Dietro ciò l'Ufficio Centrale facendo tesoro delle osservazioni del Senatore Scialoja, in quanto alla lacuna che realmente esisteva nello statuto, non ha potuto del resto aderire alla sua proposta, perchè, come dissi, creerebbe una duplicazione che nello stato dell'opinione pubblica specialmente non potrebbe riuscire che poco opportuna; oltre che forse verrebbe anche nell'ammi-

nistrazione a creare una duplicazione di enti sorveglianti che potrebbero piuttosto incagliare che favorire il buon andamento dell'istituzione medesima.

Per questi motivi l'Ufficio non crede poter aderire all'emendamento Scialoja.

L'articolo come sarebbe proposto dall'Ufficio Centrale lo leggerò a suo tempo.

Presidente. Il signor Relatore dunque rimanda quest'articolo quando sarà terminata la serie degli articoli dello statuto della Banca.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Contro la mia proposta l'Ufficio Centrale faceva una prima osservazione che direi estrinseca. Esso diceva che le Camere di commercio e la stampa (che al certo non fu tutta nè del tutto disinteressata) hanno reclamato contro l'istituzione del governatore di nomina regia.

Rammerò primieramente all'Ufficio Centrale che le Camere di commercio e la stampa hanno reclamato anche più energicamente contro altre disposizioni che l'Ufficio Centrale ed il Senato hanno non pertanto accolte.

Ma io vado anche al di là; e credo che si potrebbe assai più ragionevolmente sostenere che il governatore non abbia ad essere di nomina regia, che non vi abbia ad essere un censore quando il governatore è di nomina regia.

Presidente (interrompendo). Quanto alla nomina del governatore è cosa già giudicata.

Senatore Scialoja. Se l'onorevole signor Presidente ha la bontà di lasciarmi procedere oltre nella serie delle argomentazioni che aveva incominciato ad esporre, vedrà che la mia non è punto una censura di ciò che è stato votato.

Io dico dunque che si sarebbe potuto più ragionevolmente...

Presidente. Prego nuovamente il Senatore Scialoja a scusarmi; ma è mio dovere, dopo la lunga discussione che già ebbe luogo su questo progetto, di pregare i singoli signori Senatori a non volersi estendere sopra cose che già furono dal Senato votate.

Senatore Scialoja. Non mi distendo nè punto nè poco su l'argomento del governatore; ma credo di aver potuto dire e di poter replicare che si sarebbe potuto meno irragionevolmente sostenere che non vi abbia ad essere governatore nominato dal Re, di quello che non vi debba essere censore quando il governatore è dal Re nominato; e dacchè, questo io dico a modo di argomento, non comprendo come mi si possa togliere la facoltà di argomentare a modo mio.

Io dico dunque che poichè si è voluto che il governatore sia di nomina regia, a mio avviso questa disposizione dà conforto alla mia proposta che abbia ad esservi anche un censore.

Questo è il mio argomento che non ha certamente

nulla di sconveniente nè implica critica di sorta su ciò che il Senato ha già sancito col suo voto.

Ed in fatti, o Signori, per respingere la mia proposta l'Ufficio Centrale è costretto a rendere il governatore ultra potente. Egli non sarà più il presidente del Consiglio superiore incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni di questo Consiglio, ma acquisterà una potenza superiore al Consiglio medesimo ed a tal segno che quando non contraassegnasse le deliberazioni del Consiglio le ridurrebbe al nulla privandole d'ogni effetto.

Dunque il Governatore in effetti sarà se non il solo, certamente il supremo dispositore dell'amministrazione generale della Banca!

La logica ha costretto l'Ufficio Centrale a fare questo mutamento per poter respingere la mia proposta. Ma tra la nuova sua proposizione, che renderebbe il governatore onnipotente, e la mancanza assoluta di ogni riscontro, sta la mia assai più temperata e più compiuta; quella cioè della nomina di un regio censore.

E poichè, o Signori, coll'ingerenza governativa nell'amministrazione, ed anzi nella gestione della Banca, noi facciamo di quell'amministrazione un'amministrazione mista di pubblico e di privato, dirò che le dobbiamo applicare la regola generale e fondamentale di ogni pubblica amministrazione, per la quale è insegnato che questa debba avere tre parti, cioè: consiglio, azione e riscontro, ossia controllo.

Quando si tratta degli stessi interessi diretti dell'amministrazione degli interessi pubblici, ogni volta che il Governo nomina un amministratore, che maneggi pubblico denaro, o disponga di coloro che il denaro pubblico maneggiano, mette a fianco di essi un riscontro, un controllo. Ed io non veggio che per questo sorgano nella pratica inconvenienti di sorta.

Questo riscontro mi sembra poi indispensabile quando si tratta del governatore della Banca; il quale non è soltanto un ufficiale del Governo, ma per debito della sua missione è il principale tutore di un istituto di credito monopolizzato, che può avere interessi in opposizione a quelli del pubblico che pur sono interessi dello Stato. Questo governatore se non ha d'allato un censore, è costretto a sentire tutto il tormento del lacerante dualismo in cui è posto.

Come volete voi che si regoli questo galantuomo quando vede da una parte che il Consiglio ha deliberato che si faccia cosa che tornerebbe di grande utile materiale e di gran profitto agli azionisti della Banca, e dall'altra si accorge che questa deliberazione non è del tutto conforme all'intento massimo che si vuol raggiungere con questa istituzione; il quale è di giovare al commercio ed alle industrie?

Egli in questo caso o deve ricorrere al Governo e denunciargli coloro che gli statuti lo destinano a rappresentare, ovvero dimenticandosi per poco che è stato originariamente nominato dal Governo, deve eseguire quello che forse in cuor suo riprova.

Ma vi è di più, o Signori, o questo governatore è un galantuomo, o non è. Se non è, lo che ammetto per pura e lontana ipotesi, egli si gioverà della sua qualità di ufficiale del Governo per imporsi ai soci, e si gioverà del debito che ha di seguire la volontà del Consiglio superiore e di attendere agli interessi degli azionisti per mettere in non cale la qualità che gli viene dalla nomina governativa. Se poi è un galantuomo, come credo che sarà sempre, si troverà frequentemente in un contrasto imbarazzante tra il dovere che ha di curare gli interessi della Banca e quello di curare gli interessi generali del commercio e delle industrie che sono più specialmente rappresentate dal Governo.

Se si trattasse, o Signori, di una libera istituzione, se fossimo entrati nel sistema delle libere banche, io non avrei domandato nè governatori regi, e forse neppure censori. Perchè in questo caso la libertà opera per mezzo della concorrenza una specie di pressione che mantiene in equilibrio gli interessi particolari cogli interessi generali.

Ma quando noi artificialmente costituimo una specie di monopolio bancario di fatto e lo estendiamo a tutta Italia, perchè vogliamo che dirami le sue istituzioni figliali in ogni provincia; allora, o Signori, fa d'uopo che non dimentichiamo che questo istituto, il quale può rendere utili servizi, ha nelle mani anche mezzi potenti per rendersi funesto al commercio ed alle industrie a cui deve invece riuscire di giovamento.

Quando noi diamo a questo gigantesco istituto la facoltà di emettere biglietti di banco, quando gli diamo i mezzi di esercitare questa facoltà su tutti i punti del territorio dello Stato e di servirsi di questi biglietti per fare lo sconto, noi, sebbene non gli diamo il privilegio dello sconto, indirettamente gli diamo la facoltà di fare a migliori condizioni quello che ad altri non è dato di fare.

Codesto istituto dunque diventerà, siccome diceva il Pellegrino Rossi della Banca di Francia, il regolatore supremo dello sconto. Ora chi dirà che un istituto il quale ha i mezzi di diventare il supremo regolatore dello sconto, e di influire quindi potentemente così in bene come in male sul commercio e sulle industrie del paese, usi di questi mezzi secondo l'utile dell'universale piuttosto che secondo l'utile proprio?

Il Consiglio superiore (e qui rispondo indirettamente ad un'osservazione dell'Ufficio Centrale), il Consiglio superiore della futura Banca d'Italia, è vero che non fa esso direttamente lo sconto ma fa qualche cosa di più: esso distribuisce in tutta Italia cioè fra tutte le sedi e le succursali il fondo per lo sconto. Ogni 15 giorni il Consiglio superiore dice: la sede di Milano avrà più di quella di Napoli, la sede di Napoli avrà più di quella di Palermo, la sede di Palermo più di quella d'Ancona, e quella d'Ancona più della sede di Torino, ecc. Esso dunque traccia il circolo di Popilio, dentro cui ciascuna sede, ciascuna succursale che tengon

luogo di Banche locali, potrà esercitare lo sconto in ciascuna delle 59 provincie del Regno d'Italia.

Immaginate, per esempio, che un bel giorno ad occasione di una gran raccolta di sete (pongo questo caso, come ne potrei porre altri), il Consiglio superiore giudichi che sia utile alla Banca di accogliere molti depositi di sete e di fare larghe anticipazioni su di esse. Rammenterà il Senato che la Banca ha una circolazione limitata a tre volte il fondo di riserva, a cinque volte il capitale. Vale a dire che per quanto più di fondo destina ad una operazione, altrettanto meno gliene rimane disponibile per le altre.

Dunque nella ipotesi da me fatta, il Consiglio superiore diminuirà il fondo disponibile per lo sconto ordinario del commercio. Ciaschedun commerciante il quale contava di poter disporre eventualmente del suo credito per procacciarsi mediante lo sconto una certa somma, troverà che la Banca per altri suoi fini gli ha limitato questa possibilità.

Vedete dunque come la Banca potendo far questo in tutta Italia, ha in mano un mezzo potentissimo per restringere o favorire quando vuole indirettamente le operazioni del commercio ed anche certe operazioni favorire ed altre restringere. Potrà in altri casi invece abusare della facoltà che ha della emissione dei biglietti, e secondar qua o là imprese audaci o chimeriche, e così preparare delle crisi. Ma questa possibilità di usare parzialmente o di abusare delle sue operazioni, di restringerle o di allargarle di superchio non risiede realmente presso ciascuna sede o ciascuna succursale, ma presso il Consiglio superiore, che solo dispone come amministratore supremo della facoltà di segnare i limiti a queste operazioni; di allargare o restringere l'emissione dei biglietti e di distribuirne la quantità in modo più o meno consentaneo ai bisogni locali del commercio.

Non è vero dunque che il Consiglio superiore sol perchè non esercita lo sconto non faccia operazioni di tanta importanza nell'amministrazione intera della Banca, che le sue operazioni non meritino di cadere sotto la vigilanza del Governo. Se non che l'amministrazione speciale della Banca italiana offre questa opportunità di vigilanza, che non hanno le altre Banche; l'opportunità, intendo, di un sol corpo che amministra deliberando, il quale può essere invigilato, senza scendere a riscontrare troppo minutamente le operazioni di molti Consigli, i quali non fanno che agire nel perimetro che loro è segnato da questo corpo supremo amministrativo.

Anzi che dunque trarre dall'ordinamento speciale della Banca nostra la conseguenza che è meno necessaria la vigilanza governativa che non sia altrove, io ne traggio la conseguenza opposta, cioè che questa vigilanza è necessaria ed indispensabile, ebbene più agevole e più sicura, quando però è affidata a persona autorevole.

Nel Belgio, diceva l'Ufficio Centrale, il Commissario regio è dalla legge destinato ad invigilare lo sconto.

Signori, rammentiamo che nella Banca del Belgio non è Consiglio superiore: nel Belgio, come ha detto egregiamente l'onorevole Relatore, il Consiglio della sede e quello della Banca si confondono in uno; e però l'art. 21 della legge di fondazione della Banca che istituisce il Commissario regio, dice:

« Il y aura un Commissaire du Gouvernement pour surveiller les opérations, et notamment l'escompte et les émissions de billets. »

Dunque la legge belgica prescrive la vigilanza su tutte le operazioni della Banca senza distinzione, poi più specialmente indica le due operazioni che assorbono tutte quante le altre, l'emissione dei biglietti e lo sconto.

Nè è quindi, come dicevasi, limitata e determinata la vigilanza del Commissario regio; ma trattandosi di un Commissario presso il Consiglio di una sede che è nel tempo stesso Consiglio della Banca, si fa menzione di tutte le operazioni, e poi s'indicano le due che sono fra tutte le maggiori, cioè l'emissione dei biglietti e lo sconto.

Ma oltre di ciò nella legge per la fondazione della Banca del Belgio è un altro articolo, cioè il vicesimoquarto che stabilisce nettamente il principio che il Governo ha il diritto di riscontrare tutte le operazioni della Banca, e di opporsi alla esecuzione di ogni provvedimento (notino la espressione francese *de toute mesure*) contrario sia alla legge, sia agli statuti, sia agli interessi dello Stato. E negli statuti è prescritto che il Commissario interviene alle sedute del Consiglio.

Val quanto dire che presso la Banca del Belgio è un commissario che invigila tutte le operazioni della Banca per parte del Governo, ed il Governo che ha il diritto di sospendere l'effetto di qualsiasi provvedimento del Consiglio della Banca presieduto dal governatore regio.

Ne viene quindi per conseguenza che quando il commissario denunzi al Governo un'operazione o un provvedimento che egli crede contrario alle leggi od all'interesse dello Stato, il Ministero usa della facoltà che ha per l'articolo 24 testè rammentato, ed annulla il provvedimento o impedisce l'operazione.

Dagli statuti che sono in discussione non è conferita al Ministero somigliante facoltà. Presso di noi quindi non sarebbe, secondo il progetto ministeriale, possibile emendare qualsiasi trascorso del Consiglio superiore, ed in genere dell'amministrazione della Banca.

Quanto allo statuto di Vienna, è verissimo che presso quella Banca vi è un Consiglio detto di direzione ed una deputazione. Ma, come vi notava l'onorevole Relatore, il Consiglio di direzione è composto tutto di direttori la cui nomina è approvata dall'Imperatore. Dunque a capo della Banca di Vienna è un governatore imperiale, e poi tutto un Consiglio che sebbene eletto dall'assemblea generale, ha l'investitura imperiale; e ciò non ostante presso quella Banca è altresì un censore imperiale. Dunque mi pare che l'argomento tratto dal

diverso organismo dell'amministrazione delle due Banche non regge contro la mia proposizione. E per vero, se presso di noi il Consiglio superiore non è nominato dal Re, ma il solo governatore, non so perchè dovrebbe essere soverchio il censore il quale non è soverchio presso la Banca di Vienna, dove il governatore e Consiglio di direttori centrali sono di nomina imperiale.

Ma si soggiunge che presso quella Banca è una deputazione di 12 membri nominati dall'assemblea generale senza investitura imperiale, e che l'ufficio del censore si riduce a mettere d'accordo la deputazione della Banca col Governo, quando sorgano disaccordi a convocare la deputazione, perchè si accordi col Governo.

Signori, questo fa il censore austriaco, ma sapete quando? Dopo che ha esercitato la facoltà che gli statuti della Banca gli conferiscono di sospendere qualunque provvedimento, e di riferirne al Governo.

Quando il Ministro crede di persistere in questa sospensione, allora lo incarica di convocare la deputazione: allora la deputazione può intendersi o no col Governo, e se non si intende, il Consiglio dei Ministri decide in ultima istanza.

Dunque l'ufficio del censore non si riduce alle anguste dimensioni a cui lo riduceva l'Ufficio Centrale. Egli sospende, egli denuncia, egli poi è il mediatore fra il Governo e la Banca per tentare l'accordo, e se non si riesce ad ottenerlo, il Consiglio dei Ministri decide.

La Banca di Francia, diceva l'Ufficio Centrale, non ha censori, bensì il solo governatore imperiale con due vice governatori. È verissimo; sebbene anche in Francia i Commissari regi abbiano parte secondaria al riscontro.

Ma nella direzione della Banca di Francia vi ha una ingerenza assai maggiore del Governo che non sia nell'amministrazione della Banca italiana; perchè nel Consiglio di direzione della Banca francese, entrano nemmeno che tre ricevitori generali, i quali sono impiegati del Governo. Può dirsi quindi che invece di un censore solo con voto consultivo, ve ne ha tre con voto deliberativo. Avete inoltre udito dal Relatore dell'Ufficio Centrale che il Governo francese ha pur esso il diritto di sospendere certi provvedimenti, e di farli definitivamente rigiudicare dal Consiglio di Stato.

Dunque in Francia, quando uno dei tre ricevitori generali o altri chiama l'attenzione del Ministro sopra una deliberazione del Consiglio amministrativo, il Ministro ha dalla legge la facoltà di emendarla o di annullarla, quantunque avesse già nel Consiglio medesimo quattro suoi ufficiali, cioè il governatore e tre ricevitori generali.

Concedetemi che tre impiegati del Governo possano intervenire a nome del Ministro nel Consiglio superiore con voto deliberativo, e che il Ministro possa revocare le deliberazioni del Consiglio, ed io rinunzio volentieri alla mia proposta, quantunque il Consiglio superiore della Banca italiana sia più numeroso del Consiglio di amministrazione della Banca francese.

Gli esempi che si credeva di contrappormi, non valgono a rimuovermi dal convincimento che ho di essere la mia proposizione ragionevole e giusta.

Ma lasciamo gli argomenti generali o desunti dagli esempi. Esaminiamo gli statuti già votati, e vediamo se l'ufficio del censore sia, ovvero no, utile, ed anzi, come io credo, necessario.

Ufficio principalissimo del Consiglio superiore, siccome ho già rammentato poc'anzi, è la ripartizione dei fondi per ciascuna sede non solo, ma anche per ciascuna succursale. Intanto voi rammentate in qual modo è composto il Consiglio superiore.

Per dirla schiettamente, la maggioranza di questo Consiglio è un po' regolata dal caso. Avremo sotto sopra una ventina di consiglieri possibili, ma in realtà nove, o tutto al più dieci, cioè tanti quanti bastano a render valide le deliberazioni, saranno soltanto presenti il più delle volte; e questa decina sarà composta ordinariamente de' rappresentanti delle sedi più vicine. Talvolta avverrà che intervengono i rappresentanti di altre sedi i quali sposteranno la maggioranza. In tanta mobilità dei Consigli, in tanta incertezza di preponderanza di voti, può benissimo prevedersi, o Signori, che il Consiglio superiore anche involontariamente sia esposto a cadere in due vizi opposti. Sino a che saranno assidui soltanto i deputati di alcune sedi, è chiaro che queste saranno largamente trattate, perchè i bisogni loro saranno meglio rappresentati. Quando la maggioranza sarà spostata dall'intervento degli altri consiglieri, la ripartizione muterà repentinamente: ed allora non verrà forse un male maggiore, cioè l'incertezza del trattamento di ciascuna sede; la quale incertezza è più dannosa di quello che lo sia la stessa parzialità di distribuzione de' fondi, purchè costante.

In tal condizione di cose, quando il governatore che deve essere in ciò l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio, si accorgesse che le sue deliberazioni furono ripetutamente contrarie agli interessi generali e che i bisogni commerciali di certe parti d'Italia furono dimenticati o non curati, che volete voi che faccia? Denuncierà egli al Ministro il Consiglio di cui è presidente ed esecutore? La situazione sua è veramente falsa. Egli perderà ogni considerazione presso coloro che componendo il Consiglio superiore sono gli amministratori della Banca, se diventa il segreto denunciante delle loro deliberazioni, ch'egli d'altronde è tenuto ad eseguire. Ma voglio ammettere pure che il governatore si esponga a questo triste adempimento di uno de' suoi doveri: che farà il Ministro?

Prenderà una risoluzione che avrà tutte le apparenze dell'arbitrio contro le deliberazioni denunciate, ovvero la motiverà con la denuncia ricevuta dal governatore?

Nel primo caso si aprirebbe l'adito a grandi abusi, e nel secondo siate certi che il governatore non potrà più condurre l'amministrazione della Banca. Egli avrà contro di sé continuamente il mal umore del Consiglio, sicchè o l'uno o l'altro dovranno rassegnare l'ufficio.

Ma se invece le deliberazioni censurabili sono denunciate al Ministro da un terzo che ha lo speciale mandato di vigilare e riscontrare nello interesse pubblico i provvedimenti dell'amministrazione della Banca, il Ministero può in modo aperto adoprare primieramente l'autorità del suo consiglio, il quale sarà certamente accettato per far correggere le deliberazioni denunziategli; e non riuscendovi, potrà senza reticenze e senza ambagi esercitare la facoltà, che io vorrei che gli fosse conferita, di sospendere la esecuzione.

In un altro articolo degli statuti è detto che i dividendi (indico casi di natura diversa per non annoverarli tutti) si formano sottraendo dagli utili il valore de' recapiti non pagati a scadenza, per la somma che sarà fissata dal Consiglio superiore.

Supponendo che sia interesse degli azionisti, e che sia quindi interesse dello stesso governatore che è uno degli azionisti non ultimi della Banca, che appariscano larghi dividendi in un anno appunto in cui la Banca abbia perduto due o tre milioni per qualche fido fatto a banchieri che abbiano fallito (sono cose avvenute, e che possono ripetersi) ebbene, quando si deve stabilire il fondo da distribuire in quell'anno agli azionisti sotto forma di dividendo, il Consiglio superiore ed il governatore ai quali forse potrebbe imputarsi la colpa di quella perdita, saranno interessati a scemarla fittiziamente riducendo a piccol valore quello dei recapiti non soddisfatti, ed annoverando tra valori ancora esigibili una gran parte di titoli non riscossi. I dividendi saranno larghi ma puramente fittizii.

In questo caso non sarà certo il governatore che denuncierà al Governo quest'atto amministrativo interno! E se anche egli non fosse conivente, non potrebbe con convenienza denunciare un atto di simil natura.

Il censore regio per lo contrario potrebbe compiere il debito suo senza che altri potesse lamentarsene. Anzi la sola presenza del censore impedirebbe che simili atti si facessero, ed ove fossero fatti, il Governo potrebbe col suo intervento censorio emendarli o annullarli, senza rendere perciò impossibile l'andamento ulteriore dell'amministrazione, il quale richiede come principale sua condizione l'accordo tra il governatore ed il Consiglio.

Altrove avete dato alla Banca la facoltà di acquistare danaro, e verghe d'oro e d'argento all'estero per fornire le casse di riserva metallica: ed a tal proposito l'onorevole Relatore col solito suo accorgimento vi faceva, in uno de' suoi discorsi, notare che la Banca ha un mezzo d'ingrossare artificialmente con questi acquisti il fondo metallico, che moltiplicato per tre, è il limite della circolazione de' suoi biglietti.

Ma appunto per questo potrebbe essere in certi casi tentato il Consiglio superiore, tentato il governatore stesso a fare di simili acquisti oltre al bisogno. Perciocchè essendo la Banca unica la regolatrice dello sconto, ha buono in mano per far pagare le spese di

questo acquisto a coloro che hanno bisogno di scontare i loro recapiti. Alzando lo sconto coprirà le spese.

Questo è un cattivo servizio reso al commercio ed un buon servizio reso agli azionisti. Chi volete che lo denunzi?

Siate certi che non lo denuncierà il governatore.

Finalmente, Signori, per non moltiplicare all'infinito gli esempi, voi con questa legge avete già virtualmente dato alla Banca l'esercizio della zecca; ed in fatti sapete, come me, che in alcuni paesi è già effettuato quello che qui si promette di fare.

Ebbene! farete esercitare dalla Banca la zecca a Napoli, a Milano, a Torino, senza che alcuno possa, come dicesi, controllare ossia riscontrare le operazioni di questa appaltatrice della zecca. Se ve ne contentate, fatelo pure!

E quando poi la Banca avrà le tesorerie, e dico avrà, perchè quello che si prevede in una legge come possibile, s'intende, che sarà assai probabilmente fatto più tardi, voi avrete una tesoreria qual sarà la Banca, senza controllo, senza riscontro; mentre che oggi ogni tesoriere, anche regio, ha il suo controllore, il suo riscontro.

Non credo, ripeto, che sia conforme ai principii di qualunque amministrazione l'aver azione senza controllo. E posto pure che il governatore rappresentasse l'azione, son certo che consentaneamente ai buoni principii di amministrazione, il Senato vorrà all'azione del governatore aggiungere il controllo del censore.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Sono dolente non tanto di non poter essere d'accordo coll'onorevole mio amico, quanto di dover confessare di non aver potuto ben afferrare la forza dei suoi ragionamenti. Egli ha inteso certamente di fare la dimostrazione della necessità di una sorveglianza oltre quella del governatore; ebbene, a me è paruto che egli non facesse altro che una dimostrazione dell'insufficienza del governatore di nomina regia.

Avrei trovato naturale che quando si discusse l'articolo sul governatore di nomina regia, egli avesse messo innanzi tutte le osservazioni che fa adesso, dalle quali egli vuol trarre la conseguenza che l'autorità del governatore regio sia assolutamente insufficiente.

Ripeto, se qualche cosa mi pare d'aver chiaramente compreso, è questo, una implicita dimostrazione dell'insufficienza del governatore regio.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se questa dunque è la sua intenzione, sventuratamente è tardiva. Il Senato ha ritenuto la nomina del regio governatore, e credo che ha fatto benissimo. Aggiungo che la mia opinione era già antecedentemente espressa, in quanto che non solo aveva sostenuto la nomina del governatore regio, ma aveva anche detto che io non sapeva immaginare che due modi di ingerenza del Governo in una istituzione di questa specie: un modo diretto e un modo indiretto.

Il modo indiretto è quello dei Commissari regi e dei censori.

Il modo diretto, che diceva essere anche il più aperto, leale, franco, è quello della presenza di un governatore di nomina regia.

Adunque io aveva abbastanza espressa la mia opinione per poter adesso mettere in dubbio s'io abbia o non da aderire alla preposta dell'onorevole Scialoja.

Ma mi pare anche utile aggiungere un'altra osservazione, perchè sull'animo del Senatore Scialoja fece gran forza l'esempio delle due nazioni che egli ha citato. Qui io sono tentato di credere che quella prova, che quell'esempio lo spinga più che altro ad inculcarci la accettazione della sua proposta.

Or quanto all'esempio, io rispondo con una sua osservazione, cioè che la nostra Banca ha sostanziale differenza rispetto a quelle altre, che il nostro organamento è assolutamente diverso da quelle.

Noi abbiamo fatto una novità la quale non è di lieve momento, cioè quella di dare alle località una certa rappresentanza, una certa ingerenza, la quale eccita talmente l'interesse della vigilanza locale, che supplisce per così dire a quello che possa per avventura mancare alla vigilanza del governatore.

Presso ciascuna sede e succursale noi abbiamo collocato un comitato di censura, il quale mentre ha per mandato di invigilare gli interessi degli azionisti, sarà naturalmente il riflesso dell'opinione pubblica, la quale in un regime di libertà basta essa sola ad aiutare potentemente l'opera del Governo. Tutte queste speciali circostanze che non si avverano sempre nelle istituzioni tolte ad esempio scema grandemente l'autorità delle fatte citazioni. L'esempio, dico, ha poca forza per noi, e per conseguenza abbiamo dovere di esaminare la questione secondo il nostro concetto.

Signori, io lascio ogni altra risposta ai ragionamenti del Senatore Scialoja: egli ha presentata la sua proposta all'Ufficio Centrale, questo l'ha esaminata, io mi rimetto a quello che il Relatore ne ha detto, mi pare d'aver inteso abbastanza qual sia l'avviso dell'Ufficio.

Per parte mia non potrei allontanarmene. Ho così preoccupato lo spirito dallo statuto presentato, che non saprei, per quanto sforzo voglia fare, combinare il suo concetto con quello delle nuove proposte, nè saprei vedere quali risultamenti possano venire dalle disposizioni novelle che si vorrebbero introdurre nello statuto.

Mi dispiace e mi rincresce di non essere d'accordo coll'onorevole Scialoja in questa sua proposta, ma io non potrei rispondere altrimenti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Avrà la parola dopo: il signor Relatore dell'Ufficio Centrale aveva annunciato che questa discussione si sarebbe portata dopo la discussione e votazione dell'articolo 66 dello statuto della Banca, ma poi ha cominciato a parlare il signor proponente

ed ha dato un ampio sviluppo alla sua proposta, ed il signor Ministro è anche intervenuto, per conseguenza io credo che adesso sia il caso di seguire questa discussione, e dopo che avrò data la parola al Senatore Scialoja, leggerò i 7 articoli presentati dal Senatore Scialoja stesso per vedere se sono dal Senato appoggiati.

Senatore Scialoja. Domando la parola fin d'ora perchè forse dispenserei il Senato dal più oltre occuparsi di questa proposta.

Presidente. Allora il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Il Signor Ministro ha ricordato che in un antecedente suo discorso disse che, secondo la sua maniera di vedere, egli contrapponeva il sistema del governatore regio a quello del censore, ed io rammenterò al Senato che sorsi immediatamente a contraddire a questa sua maniera di vedere, dimostrando con esempi che l'un sistema non escludeva l'altro. Io sperava che il signor Ministro rammentasse questo precedente e mi risparmiasse il rimprovero di venire improvvisamente a fare una proposta non annunciata a suo tempo.

Io sostengo che appunto perchè si è voluto il governatore regio, vi è più necessità del censore. In ciò sono in disaccordo col signor Ministro, e mi duole immensamente. Le cose da lui dette poc'anzi confermano questo disaccordo, avendo egli detto che persisteva a credere che desse a tutti sufficienti garanzie la organizzazione da lui ideata nel disegno di statuto in disamina, e della quale ha detto avere lo spirito molto preoccupato. Ora, siccome ad una persona come lui, che ha studiato profondamente la materia, non è tanto facile uscire dalle proprie preoccupazioni, così, non volendo io fare cosa contraria al suo assentimento, ritiro la mia proposta.

Presidente. La proposta dell'onorevole Senatore Scialoja essendo stata ritirata, passiamo immediatamente all'articolo 65, di cui do lettura.

« Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio 1863 verificati ai termini dei loro statuti, e danno i loro fondi di riserva alla nuova Banca.

» Il Governo ha facoltà di far verificare i conti finali delle due Banche prima che sieno definitivamente stabiliti i dividendi.

» Detti fondi, unitamente al prodotto dei premi ritirati dalla vendita di nuove azioni, formano il primo fondo della riserva della nuova Banca. »

Prego l'Ufficio Centrale a dirmi come abbia risolto il dubbio che ieri si era mosso sulla prefissione della cifra del 1863, su cui l'Ufficio si era riservato di proporre una nuova redazione.

(Il Relatore si reca a conferire col Presidente.)

L'Ufficio Centrale mi ha favorito la variante da introdursi in luogo della cifra 1863, e così si direbbe:

« Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente

ai loro azionisti gli utili dell'esercizio precedente alla attivazione di questa legge. »

Se non c'è osservazione in contrario, porrò ai voti quest'articolo 65 nella conformità che ho letto.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Mi faccio lecito di fare all'onorevole Relatore una semplice osservazione, ed è che invece di dire di questa legge, sarebbe forse meglio dire di questi statuti, poichè ci occupiamo degli statuti della Banca e non della legge.

Senatore **Farina, Relatore**. È vero, si potrebbe dire della legge della Banca.

Presidente. Si direbbe dunque: della legge della fondazione della Banca d'Italia.

Senatore **Duchoqué**. Si potrebbe dire: della legge che approva i presenti statuti.

Senatore **Farina, Relatore**. Credo che sia lo stesso. L'articolo primo della legge della Banca dice: È approvato l'annesso statuto, ecc.

Senatore **Di Pollone**. Se si aggiungesse Banca d'Italia tutto sarebbe risolto.

Presidente. Veramente questo è il titolo preciso, perchè l'articolo primo del progetto di legge dice: « È approvato l'annesso statuto della Società anonima per una Banca nazionale col titolo di Banca d'Italia. »

Dunque sarebbe il caso di dire: « dell'esercizio precedente all'attuazione della legge sulla fondazione della Banca d'Italia. »

Chi approva l'art. 65 nell'a conformità che ho letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre firme....

Senatore **Scialoja**. Credo che prima di quest'articolo dev'esserne collocato un altro stato riservato.

Intenderà l'onorevole signor Presidente che un articolo, non so più quale, fu rimandato a questa discussione, e cadrebbe precisamente, mi pare, prima di quest'articolo speciale alla Banca toscana.

Presidente. Mi pare che ieri il signor Relatore avesse preso tempo appunto per esporre oggi qualche cosa relativamente a quest'articolo 66.

Senatore **Scialoja**. È l'art. 11 che dice così: « Sulla deliberazione dell'assemblea generale la Banca potrà essere autorizzata con regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto. »

Senatore **Farina, Relatore**. È inteso che si doveva fare un'aggiunta a quest'articolo, ma per farla aspettare che fosse letto.

Presidente. Mi pareva ciò naturale; ma fui interrotto.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola sul collocamento...

Presidente. Scusi, permetta prima che io legga l'articolo, dopo farà le osservazioni che crederà.

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre

firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelleto*.

» Dopo cinque anni queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siasi in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Senatore **Scialoja**. Io volevo far osservare che prima di questo articolo, che l'onorevole nostro Presidente ha letto, doveva esser collocato l'art. 11 riservato, il quale non può esser parte di questo.

Noi discutiamo sotto questo capo le disposizioni generali e transitorie. Evidentemente questa concernente la Banca toscana, è disposizione transitoria, e va perciò collocata prima di questa transitoria, l'analoga disposizione che sarebbe generale.

Ecco le ragioni per cui io diceva che prima dell'articolo 66, dovrebbe essere collocato l'articolo riservato.

Presidente. Abbiamo anticipato su quello che doveremo udire prima di tutto, cioè l'opinione dell'Ufficio Centrale.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore**. Prego l'onorevole preopinante ad osservare che l'art. 11 è stato votato colla riserva di fare le opportune dichiarazioni in questo articolo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'articolo 11 ministeriale, non dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Ecco la nota che mi sono presa io all'articolo 11, ministeriale:

Questo articolo andrà in discussione quando si tratterà delle disposizioni generali e transitorie.

Senatore **Farina, Relatore**. Va benissimo.

Ora si sarebbe inteso dopo la frase del primo paragrafo di questo articolo, d'inscrivere la frase seguente: « salvi gli attuali usi, diritti e privilegi di quella Banca verso i suoi debitori. »

Senatore **Scialoja**. Non è questo l'articolo riservato, è quello che parla delle due firme.

Presidente. Abbiamo la bontà di riportarsi all'articolo 11 ministeriale, il quale è in questi termini:

« Sulla deliberazione dell'assemblea generale la Banca potrà essere autorizzata con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto. »

Il progetto dell'Ufficio Centrale dice invece:

« La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non aver per fondamento un'operazione reale di commercio. »

Questo è stato votato, ma l'altro, il ministeriale, non lo fu, e si è rimandato invece all'epoca in cui si sarebbe parlato dell'art. 65.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Ho domandato la parola

solamente per chiarire questa specie di malinteso che mi pareva fosse tra l'Ufficio Centrale ed il Senatore Scialoja.

Le questioni sono due ben distinte: quella dell'articolo 66 che riguarda la Banca toscana, e sulla quale io aveva cominciato a parlare sino dall'art. 11, perchè allorquando non erano stabilite certe varianti all'articolo 66, che sono state introdotte ora, le due questioni potevano collegarsi; l'altra è relativa all'articolo 11, che rimane ora separata, perchè è una questione di massima generale, ma che non si toglie di mezzo col l'articolo 11.

Presidente. Del progetto ministeriale.

Senatore Cambray-Digny. Sono dunque due cose distinte che possono discutersi separatamente.

Senatore Farina, Relatore. I motivi per i quali l'Ufficio Centrale aveva proposta la soppressione dell'articolo 11 sono sviluppati nella relazione.

Prima di tutto si è creduto dover togliere questa facilitazione, perchè le assemblee generali tendono per lo più ad estendere la sfera delle operazioni della istituzione, specialmente quando nello statuto vi è una specie d'invito a chiedere questa autorizzazione. Questa autorizzazione, particolarmente nello stato del credito attuale in Italia, fu ravvisata piuttosto pericolosa nella generalità.

La discussione sull'ammissione delle cambiali a due firme è stata agitata lungamente in Francia. Ho riferito i motivi accennati dal Relatore presso quella Camera dei Deputati per escluderle, essi sono i seguenti:

« Ici encore on accuse la loi d'un excès de prudence. On demande que le papier à deux signatures puisse être admis à l'escompte. Après la signature de l'acheteur qui souscrit un effet et du vendeur qui l'endosse, la troisième signature est de complaisance ou achetée à un escompteur, elle est inutile, ou très dispendieuse. Pourquoi l'exiger? Deux signatures et la réalité de l'opération qui a été la cause de l'effet sont des garanties suffisantes; demander plus c'est livrer le petit commerce à l'exploitation des escompteurs, c'est le priver de la modération d'intérêts dont la Banque devrait le faire jouir. »

Fino qui sono le ragioni che si adducono per ammettere le cambiali a due firme allo sconto, ad esse si risponde:

« Mais il faut remarquer que le tarif de l'escompte est proportionné à la solidité du papier que la Banque reçoit. La garantie que nous supprimons sera remplacée par une prime d'assurance; au lieu de se faire à 4, l'escompte se fera à 3 1/2 ou à 5. »

» D'autre part les membres des comités d'escompte ne sont pas en rapport direct avec toutes les industries de la capitale, l'innovation ne servirait qu'aux maisons le plus connues. Ceux qui s'adressent aujourd'hui aux escompteurs en auraient encore besoin. Vous aurez les inconvénients, que vous présente l'état actuel des choses accru d'une inégalité dont on se plaindrait bientôt.

Si la Banque connaissait très exactement la valeur de toutes les signatures qui lui sont présentées, celle de l'acheteur et du vendeur pourrait suffire; mais elle est souvent dans le doute, et une Banque de circulation ne peut pas avoir un portefeuille douteux: la troisième signature est nécessaire. »

A queste ragioni ne aggiungeva un'altra, nel rapporto alla Camera dei Pari, il dottissimo nostro concittadino, il compianto Pellegrino Rossi. Egli faceva il caso di fallimenti i quali rendessero insolubili i sottoscrittori delle cambiali state ammesse allo sconto, e calcolava che essendo ben difficile che una Banca abbia ammesso allo sconto cambiali di case che veramente non presentino nessuna solidità, a misura che si aumentano le sottoscrizioni, cresce la probabilità che sia essa interamente reintegrata nel suo fondo, malgrado il fallimento di tutti i sottoscrittori delle cambiali medesime.

Egli supponeva il caso che questi singoli sottoscrittori nel loro fallimento non potessero dare che il 33 od il 34 per cento, e quindi ne deduceva la conseguenza che se due soli di essi erano obbligati, prendendo da ognuno il 33 per cento, la Banca veniva a perdere il terzo; ma se erano 3, è evidente che essa sarebbe venuta ad essere completamente soddisfatta del suo credito.

Non si deve d'altronde mai perdere di vista, in questo genere d'affari, un punto principalissimo, che è quello accennato nel caso che ho letto or ora del signor Dufaure, che in ogni sconto che pratica uno stabilimento vi è, dirò così, un premio di assicurazione pel pericolo che corre lo stabilimento medesimo.

Se noi autorizziamo la Banca a scontare con due firme, avendo col conto che faceva Pellegrino Rossi già dimostrato che corre un pericolo che non corre con tre, è evidente che essa per compensarsi di questo pericolo, bisogna che metta un premio proporzionalmente maggiore di assicurazione pel pericolo che corre, dunque la conseguenza sarà, che tutto il commercio, anche il più solido, dovrà pagare qualche cosa di più, perchè sono ammessi degli effetti allo sconto a due firme invece che a tre.

Questa considerazione pareva all'Ufficio Centrale molto fondata, gli pareva anche fondato il pericolo che, lasciando la facoltà all'Assemblea generale di domandare di scontare a due firme, essa avrebbe presto deliberato di essere autorizzata a fare queste operazioni, perchè generalmente gli azionisti tendono ad impinguare il dividendo, e conseguentemente ad aumentare la sfera delle operazioni della Banca medesima.

Per conseguenza l'Ufficio opinò per la soppressione di questa facoltà, e fece presenti quali erano i motivi che ve lo indussero.

Il Senato nella sua saviezza deciderà se la trova opportuna, come fu trovata opportuna in Francia e nella massima parte degli statuti delle Banche del continente europeo.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Il credito di cui è necessario che goda una Banca di circolazione rimarrebbe gravemente scosso e compromesso, qualora nel suo portafoglio la carta di prim'ordine e d'ineccepibile sicurezza non ne formasse la parte più importante.

Egli è per questo principio che nello statuto della Banca nazionale si è adottata la necessità di tre firme sulle cambiali da presentarsi allo sconto. Questa necessità fu pure presentemente riconosciuta dal Senato col'approvazione dell'art. 10.

Posso anche assicurare il Senato che è appunto in grazia di questo sistema che la Banca nazionale in tante crisi commerciali andò esente da gravi perdite.

La domanda di chi opina per le due firme poteva bensì avere un qualche fondamento finchè non esistevano casse di sconto che anticipassero su due firme, ma dacchè oggi siffatte istituzioni esistono e vanno anzi moltiplicandosi, ogni motivo è cessato.

Pertanto dietro siffatte considerazioni aderirei volentieri alla proposta dell'Ufficio Centrale di sopprimere questo articolo che renderebbe possibile alla Banca di fare sconti sopra sole due firme, se non mi trattenesse il riflesso che in quest'articolo non si tratta che di mera facoltà e che certamente l'assemblea generale degli azionisti non devierà dal sistema seguito fin qui se non per motivi gravissimi.

Io non avrei quindi difficoltà di accettare l'articolo del progetto ministeriale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se si avesse a fare adesso la disputa, se convenga ammettere lo sconto a due firme, converrei francamente che il momento è inopportuno e che la questione non è matura, ma qui non intendo punto di mettermi a provare che la Banca debba fare lo sconto a due più che a tre firme, solo giovarmi avvertire che si tratta di una concessione di 39 anni, si tratta di costituire una Banca non perfettamente simile alle altre; si tratta di fare un'eccezione per alcune provincie che presentemente non fan parte del territorio ove opera la Banca, e le quali hanno già quest'abitudine, e ne sono contente. Il Senato comprende che io accenno alla Toscana ove la Banca opera a sole due firme con risultamenti i più vantaggiosi, e alla quale, come ebbe ad osservare uno dei nostri Colleghi, vorrebbe aggiungere la Romagna che in altri tempi vide funzionare molto bene il sistema delle due firme ed avrebbe quasi desiderato che si fosse ripigliato per quelle provincie.

Io credo quindi non sia inopportuna la riserva dell'art. 11, e senza entrare in altri argomenti mi restringo a pregare il Senato di voler considerare se sia bene in uno statuto organico che dovrà regolare per così lungo periodo le operazioni della Banca precludere la via a cotesto metodo che alcuni credono più conforme ai pro-

gressi del tempo, a tal che ci sia poi bisogno di una legge per autorizzarlo.

L'articolo che trovate nel progetto non dice altro che questo, cioè che laddove in qualunque tempo l'assemblea generale lo proponesse, ed il Governo sentito il Consiglio di Stato l'approvasse si potrebbe ammettere lo sconto a due firme anche in quelle provincie ove non vi sia. Adunque è una lontana riserva, è una semplice facoltà che si vuole lasciare, per non mettersi nella necessità di ricorrere ad una legge.

Bisogna quindi esaminare due cose.

È veramente pericoloso il dare questa facoltà all'assemblea generale?

Io sento la voce di persona molto autorevole in questa materia, l'onorevole Senatore Cataldi, il quale mi dice che non partecipa a questo timore, che non teme che l'assemblea generale abbia a correre con troppa leggerezza in un sistema pericoloso. Veramente pare anche a me che in una società di questa specie, composta per lo più di azionisti pratici della materia, il prendere delle precauzioni contro l'assemblea generale non sia perfettamente conveniente.

Ma la cosa è poi in sè stessa tanto pericolosa da doversene interamente allontanare la possibilità.

La questione delle due firme e tre firme è così vietata, così comune, che non credo di doverla svolgere ora; dirò soltanto che ho inteso da persone competenti e meglio pratiche di me in questa materia che, se non nelle condizioni presenti, in certe altre condizioni potrebbe riuscire facile e conveniente quello che in oggi non pare conveniente. L'esempio stesso della Toscana prova essere possibile che col tempo nascano certe condizioni di cose in cui quello che attualmente è difficile ed inopportuno diventi opportuno e di facile attuazione, tanto più se consideriamo che questo nostro organamento di Banche ha localizzata la gestione in quel senso che conoscete, e a differenza delle altre Banche non si serve di semplici mandatari, nè di semplici procuratori i quali vadano a far essi per conto della Banca lo sconto, ma dei Consigli amministrativi nati da assemblee locali; sicchè sovra ciascuna parte del territorio si può profittare dei lumi e della conoscenza delle persone interessate, in mano alle quali il giudizio sulla solvibilità delle persone riesce molto più agevole, molto più preciso.

Io dirò adunque che la poca conoscenza delle persone e della posizione locale è realmente quella che fa tanto necessarie riguardo allo sconto le tre firme. L'ampiezza del territorio, sopra il quale si agisce, e la vastità del campo in cui si opera, rende impossibile giudicare molto facilmente della solvibilità delle persone. Ma questo stesso viene ad avere una risposta in quello che diceva: se col tempo si localizza molto la gestione e la vigilanza, potrà avverarsi quella facilità che oggi non si ha.

L'obbiezione che faceva l'onorevole Senatore Cataldi dicendo che bisogna lasciare agli altri istituti di cre-

dito la parte più larga delle operazioni, e che giova che una grande Banca si restringa il più possibile e si elevi in una sfera superiore, in maniera da lasciare largo campo d'azione ad altre istituzioni, questa obiezione ha molta forza: lo stesso ci sono ricorso in altra occasione quando ho voluto dire che certe operazioni non è necessario che andassero alla grande Banca, perchè possono compiersi da altre istituzioni minori.

Ma oserei osservare, che se questo argomento vale per tutte le altre operazioni di Banca, meno che per le altre vale per lo sconto.

Lo sconto è operazione così propria di una Banca di circolazione, è così esclusivamente di sua competenza, che tutto quello che condurrà col tempo una Banca di circolazione a limitare l'attività sua allo sconto preferibilmente ad ogni altra operazione, non mirerebbe che a ridurla più presto alla sua vera e propria missione. In una parola è desiderabile che le operazioni diverse che si fanno da una Banca di circolazione, oltre allo sconto scendano mano mano negli istituti minori. Quanto allo sconto non è mai troppo per una Banca di circolazione.

Prego il Senato di non credere che enunciando tale proposizione io abbia l'intenzione di fare una mozione, perchè si metta oggi in atto il sistema dello sconto a due firme, ma solo di riguardare la possibilità dell'avvenire, e di por mente alle agevolazioni che si vengono ad aprire col nuovo articolo e vedere se non sia utile non chiudere la porta, tanto più che abbiamo intorno molti che desidererebbero anche di più, e non sarebbe imprudente ammettere una speranza per l'avvenire circoscritta nei termini che risultano dalla proposta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Risponderò brevemente al signor Ministro.

È vero che in Toscana si ammettono le cambiali a due firme, ma lo prego di considerare che là ci è il Castelletto, e che questo costituisce una enorme diversità, perchè tutte le firme ammesse al Castelletto sono già firme solide, e non sono firme imparate per far figurare persone come capaci di pagare che probabilmente non sono tali.

Per conseguenza, pare a me che il lasciare questa libertà all'assemblea generale sia cosa altamente pericolosa.

Prego il Senato di avvertire che noi, all'articolo 51, abbiamo già ammesso che l'assemblea, quando si convoca la seconda volta, può deliberare in quel numero di azionisti che si troverà presente, e che di spesso queste assemblee non rappresentano forse la centesima parte della generalità degli azionisti.

D'altronde qui noi non dobbiamo solamente preoccuparci dell'interesse degli azionisti, ma altresì dell'interesse dello Stato: noi accordiamo un immenso credito a questa Banca ammettendo i suoi biglietti nelle casse pubbliche, dandole l'amministrazione delle zecche e dandole l'affidamento per le tesorerie: epperò dobbiamo

guardare se le sue operazioni sono abbastanza sicure e controllate.

L'affare dello sconto specialmente nelle località dove esistono pochi azionisti è operazione controllata assai poco dall'opinione pubblica.

Non si dice qui che col tempo non possono avverarsi circostanze per concedere questo, ma si ha una certa ripugnanza ad accordare di fare questo per semplice Decreto reale, e si desidererebbe che una questione di tanta importanza e che riflette in modo vitale il primo stabilimento di credito dello Stato, venisse sottoposta alla cognizione e deliberazione del Parlamento, in cui trovandosi anche un numero di persone pratiche delle località diverse possano fornir sulle medesime le nozioni opportune.

Questi, dico, furono i motivi che indussero l'Ufficio Centrale alla soppressione.

Ed io prego il Senato a por mente che abbiamo bensì in Italia Banche nelle quali si fanno sconti di cambiali a due firme; ma ivi è sempre la garanzia altresì del *Castelletto*, che nel rimanente d'Italia non esiste.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Il verbo di quest'articolo non consiste nel lasciare aperta la porta, come diceva il signor Ministro, mentre dobbiamo ritenere essere evidente che, quando l'adunanza generale della Banca chieda ed il Ministro venga a proporre al Parlamento un articolo di legge che deroghi all'articolo dello statuto che prescrive le tre firme, la porta potrà essere aperta con un articolo votato dal Parlamento; dunque il verbo di questo articolo sta in che si surroga all'azione del Parlamento l'azione del Governo: questo è il solo senso che ha l'articolo.

Ora prego il Senato di riflettere se a fronte di tutte le ragioni addotte dall'onorevole signor Relatore, a fronte delle eventualità che si possono presentare, sia prudente statuire una di quelle disposizioni che sono di tanta gravità, che possono agire immensamente sul credito della Banca.

Non dico altro per appoggiare il voto dell'Ufficio Centrale. Egli è certo che sopprimendo questo articolo si lascia aperta la porta e che si faccia un articolo di legge che deroghi a quello dello statuto che prescrive le tre firme.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Certamente nessuno negherà che la legge può modificare in alcuna parte lo statuto quando l'assemblea generale degli azionisti lo dimandi. Mi pare che in un articolo della legge che approva gli statuti sia ciò detto apertamente.

Ma il Ministero chiede che fin d'ora si stabilisca, che quando l'assemblea generale degli azionisti (e notino, Signori, l'assemblea generale degli azionisti e non una delle assemblee locali) abbia accolto la domanda che qualche sede possa farle, di ammettere recapiti a due

firme, come si fa presentemente in Toscana, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, possa approvare il voto dell'assemblea.

Veramente in simili casi e con tutte le guarentie indicate nell'articolo, credo che possa farsi a meno della speciale approvazione legislativa.

Quanto al merito di questa concessione delle due firme, voi avete udito le ragioni per le quali vi si opponeva un personaggio di grande autorità in fatto di cose economiche, l'illustre nostro concittadino P. Rossi. Queste ragioni sono state in succinto rammentate dall'onorevole Relatore.

Ragionando della Banca di Francia, il Rossi diceva: se voi permettete ch'essa accolga cambiali a due firme, la Banca di Francia che ha sede in una immensa città come Parigi, dove si concentrano gli interessi di tutta la Francia, non avendo cognazione diretta ed immediata di coloro i quali presentano le loro cambiali allo sconto, dovrebbe far pagare agli scontatori di cambiali a due firme un premio di assicurazione per le eventualità che potrà correre. Questo premio di assicurazione si traduce in un aumento d'interesse per lo sconto; ma la ragione dello sconto deve essere eguale per tutti i recapiti scontati presso la medesima Banca. Dunque quel premio sarà pagato anche dai commercianti di maggior grido, che possono presentare cambiali sottoscritte da tre firme, e che perciò avrebbero diritto di scontarle ad una più discreta ragione.

Quest'argomentazione del Rossi stava senza replica per la Banca di Francia e per Parigi. Ma quando io ho proposto il censore, mi si è in cento modi ricordato la speciale organizzazione della Banca nostra che presentemente si dimentica.

La Banca d'Italia, a differenza della Banca di Francia avrà nella capitale un Consiglio superiore, ma avrà tante sedi quante sono le città più importanti del commercio dell'Italia, e poi tante succursali quante sono le provincie. E presso ciascuna sede sarà un Consiglio nominato direttamente dagli azionisti raccolti in assemblee più o meno larghe, ma sempre abbastanza numerose.

Oltre di ciò gli azionisti scelti da queste assemblee per comporre i Consigli amministrativi che attendono allo sconto, debbono dimorare nella città dove è posta la sede.

Ora, se voi avete una sede, per esempio, a Bologna o a Bari, o in altra città piccola abbastanza perchè tutti i commercianti del luogo siano l'uno all'altro notissimi, io non comprendo perchè debba essere applicata quella dottrina esclusiva, che credo fondata quando si applica a Parigi od a Londra.

Il premio che il Rossi temeva che si pagasse dai commercianti meglio stabiliti in quelle grandi città, quando si ammettessero allo sconto cambiali con due firme, diventerebbe per l'opposto un peso gravissimo per i commercianti delle città di secondo ordine, quando indistintamente si richiedessero tre firme per i recapiti da

scontare in qualunque delle sedi della Banca. E per vero in una città secondaria la piccola cambiale di 10 o 20 mila lire potrà, quando è sottoscritta dal tale o tal altro commerciante del luogo, noto a coloro che lo ammettono allo sconto, essere tanto sicura quanto la cambiale di mezzo milione sottoscritta a Parigi da qualche sommità commerciale o finanziaria. Ora se voi in queste città non permettete che si possa accordare lo sconto a due firme, voi costringete quel commerciante, relativamente solido, ma per le condizioni del luogo poco importante rispetto ai maggiori commercianti delle grandi città, a ricorrere alla firma di un terzo, che esigerà da lui un premio di assicurazione, il quale sarà un'aggiunta allo sconto della Banca.

Rammento al Senato che il Parlamento Subalpino sulla proposizione dell'illustre conte Di Cavour, il fautore di libertà in materia commerciale, ma che certo non lo era in fatto di Banche, il Parlamento Subalpino sulla proposizione del conte Di Cavour, sancì gli statuti della Banca di Savoia, dove era ammesso lo sconto a due firme, appunto per le condizioni speciali di quella parte allora del territorio dello Stato.

Ora io penso che per lungo tempo ancora vi saranno alcune città italiane poste in condizioni non dissimili da quella di Chambéry e di Annecy; e perciò io credo che siccome il Parlamento Subalpino sulla proposizione del conte Di Cavour non trovò difficoltà a concedere lo sconto a due firme alla Banca di Savoia, così il Senato non voglia trovare difficoltà a concedere fin da oggi, che quando un'assemblea generale della Banca avrà deliberato che in questa o quella città d'Italia lo sconto a due firme si possa senza pericolo ammettere, ne faccia la proposta al Ministero, e che il Governo possa accettare questa proposizione e sancirla con Decreto reale dopo aver consultato il Consiglio di Stato.

Non pertanto a me sembra che questa facoltà possa più utilmente essere esercitata in modo ristretto per alcune città d'Italia e non in modo generale per tutte le città dove la Banca ha sedi; e perciò desidererei che questa clausola ristrettiva si esprimesse nell'articolo, il quale proporrei che fosse concepito così:

« La Banca potrà essere autorizzata con regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto nelle sedi e succursali che ne facciano dimanda accolta dall'assemblea generale. »

Così sarà più chiaramente espresso il pensiero che ho raccomandato al Senato.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Dirò pochissime cose in risposta all'onorevole proprocinante. Anzitutto dimostrerò al Senato come l'esempio da esso citato non abbia nulla a che fare col caso attuale.

In Savoia si è costituita una Banca locale con capitali proprii e tutti quelli che influivano sullo sconto avvevan l'interesse proprio per movente a ben maneggiare ed a ben fare l'interesse della Banca, perchè par-

tecipavano nel capitale della Banca medesima. Ma nel caso nostro abbiamo visto nel corso di tutte queste discussioni che moltissime sedi hanno pochissimi azionisti e che il capitale che hanno nella Banca è piccolissimo, sicchè non possono avere tutto quell'interesse, a guardare per il sottile, agli sconti che si fanno; interesse che avrebbero se fosse loro proprio il capitale del quale dispongono.

Quanto alla Banca di Francia giova osservare che quando il Pellegrino Rossi diceva quello che riferii, quando il signor Dufaure faceva quel rapporto, già la Banca di Francia aveva anch'essa i suoi *comptoirs*, nei quali vi erano quelle condizioni a un dipresso che si verificano nelle nostre città secondarie; ma vi è di più, abbiamo senza cercare esempt stranieri, abbiamo un fatto deplorabilissimo nel nostro paese, ed è che i luoghi in cui sono state rovinosissime le operazioni della Banca sono le succursali, dove il commercio è meno sviluppato; il che mostra come la minore estensione delle città, rende più pericolose le operazioni, e come per conseguenza più estenderemo queste operazioni più crescerà il pericolo.

Del resto io non posso far a meno di insistere sulla distinzione che ho già fatto fra i luoghi ove esiste e dove non esiste il *Castelletto*; ove lo stesso è in uso questi pericoli non si corrono dall'istituzione, perchè la ci è un giudizio preventivo emesso dal centro dell'amministrazione della Banca, la quale sa (e si tiene cauta nel giudizio), sa a quanto ammonta il credito che si può fare a quelle determinate persone: conseguentemente ci è già una garanzia, che non abbiamo nello statuto attuale, nel quale tre persone giudicano della bontà delle firme e scontano secondo che loro pare e piace.

Per conseguenza la condizione è affatto diversa, ed io non posso dissimulare che reputerei pericoloso lo ammettere fin d'ora le cambiali a due firme allo sconto.

Del resto questo non è il punto della questione: il punto della questione è il seguente: Si deve lasciar facoltà al Governo di favorire la località A, la località B come starebbe nella redazione del nuovo emendamento del Senatore Scialoja; ovvero, quando ciò sia opportuno nell'interesse generale dello Stato, si deve deferire la decisione di questa importantissima questione al Parlamento?

Ecco a che si riduce la questione; essa sta fra l'autorità del Parlamento e l'autorità del Ministero; e siccome appunto nel Parlamento trovo meglio rappresentati tutti gl'interessi delle diverse località dello Stato e della generalità di esso, di quello che non lo possano essere nel gabinetto del Ministro, così io preferisco la decisione del Parlamento intero alla decisione pura e semplice del Ministro.

Per conseguenza io credo di dover persistere nella proposta fatta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Scialoja.

Senatore **Farina, Relatore.** Dichiarando però che con ciò non si deroga per nulla a quanto riguarda la Banca toscana.

Presidente. Ben inteso.

Il Senatore Scialoja propone di redigere l'art. 11 del progetto ministeriale nella seguente conformità:

« La Banca potrà essere autorizzata con R. Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto nelle sedi o succursali che ne facciano domanda accolta dall'assemblea generale. »

Comincio per interrogare il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Scialoja, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore **De Gori.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori.** Fortunatamente, come ha fatto notare l'onorevole Ministro, non vi è adesso questione sull'ammissione in genere dello sconto a due firme, anzichè a tre. Questa è una questione la quale rimane totalmente impregiudicata e intatta.

La questione è se dal momento nel quale la legge sarà promulgata fino al termine del privilegio della Banca ci possa essere modo, senza una legge discussa ed approvata dal Parlamento, di adottare per gli sconti un sistema differente da quello che in questo momento è stabilito come regola normale della Banca stessa. Questo è il preciso punto della questione.

L'onorevole Scialoja ha proposto un emendamento per il quale l'assemblea generale con apposita deliberazione, approvata con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, potrebbe essere autorizzata a riformare le norme generali dei suoi sconti in certe date località.

Io prego l'onorevole proponente a por mente alle disposizioni dell'articolo 51, il quale è stato già deliberato dal Senato. L'articolo 51 dispone che le assemblee generali sono valide coll'intervento di cento azionisti; ed ove la prima convocazione non abbia luogo, la seconda può effettuarsi qualunque sia il numero degli intervenuti. In questo caso una piccolissima minoranza della società potrebbe deliberare in cosa di tanto momento.

Io domando alla saviezza dell'onorevole proponente, se in tutti i casi non meritasse il suo emendamento una disposizione che stabilisse che in affatto tema l'assemblea generale dovesse deliberare con un numero proporzionale maggiore di voti favorevoli ed in un numero più grande d'intervenuti, ond'evitare il caso che in una seconda convocazione, riuscita vana la prima, una minoranza assai meschina di membri della società potesse deliberare sopra cosa la quale essenzialmente tocca le operazioni della società stessa.

Senatore **Scialoja.** Rammento all'onorevole Senatore De Gori che nelle assemblee generali non si può

discutere un argomento che non sia posto all'ordine del giorno.

Quando adunque vuoi proporre ad una assemblea un argomento di questa natura, cioè dell'accordare o non accordare ad una sede o ad una succursale la facoltà di far lo sconto a due firme, dovrà questo argomento essere messo all'ordine del giorno, il quale è pubblicato e comunicato ai soci.

In questo caso, Signori, quei soci che hanno interesse a discutere l'argomento si recheranno all'Assemblea generale, e quelli che non vogliono opporvisi, o che sono indifferenti, non vi interverranno.

Non trovo quindi sufficiente ragione per cui si debba in questo caso fare un'eccezione alla regola generale.

Tanto più, Signori, che l'Assemblea generale può in molti casi deliberare su materie assai più gravi, perchè si è detto in genere che può deliberare sulle modificazioni da apportare allo statuto; ed ognuno intende che vi possono essere modificazioni dello statuto che interessano gli azionisti anche più che non sia quella di cui discutiamo, e ciò non ostante, non si è preveduto alcun caso in cui le assemblee abbiano ad essere più numerose del solito; e non si è preveduto appunto perchè essendo tutti gli azionisti avvertiti delle materie che si hanno da discutere, ed essendo certi che non si possono discutere altre materie da quelle fuori che sono messe all'ordine del giorno, accadrà per queste assemblee quello che accade per le assemblee politiche; cioè che quando è all'ordine del giorno un argomento più importante, saranno più numerose, e meno quando si avranno a trattare materie di minore rilievo.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Le osservazioni che faceva l'onorevole De Gori mi pare che fossero intese a circondare di maggiori guarentigie questa facoltà, che secondo l'emendamento del Senatore Scialoja si darebbe alle assemblee generali.

Le opinioni possono essere diverse su questo rapporto, ma io concorro nel concetto di aumentare il più possibile tali guarentigie e domanderei all'onorevole Senatore Scialoja se accetterebbe un'aggiunta al suo emendamento, colla quale si dicesse, che, prima di essere chiamata a deliberare, l'Assemblea generale sopra la domanda della sede, debba intervenire una favorevole deliberazione del Consiglio superiore della Banca.

Presidente. Se intende di proporre qualche aggiunta abbia la bontà di formularla, e di trasmetterla al banco della presidenza.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non intendo qui di entrare nella discussione, se gli effetti che si presentano allo sconto debbano più opportunamente essere muniti di

due firme oppure di tre, intendo solo di dare alcune spiegazioni sovra un precedente che è stato indicato dall'onorevole Senatore Scialoja, sull'operato, cioè, del conte di Cavour relativamente alla Banca di Savoia.

Questa Banca non sorse addirittura come Banca di Savoia, ma fu un complemento, una regolarizzazione di un certo istituto, non so se possa meglio chiamarsi Banca o con altra denominazione, che esisteva in una cospicua città della Savoia, in Annecy, di una istituzione insomma, la quale non aveva un nome proprio, perchè faceva operazioni che nessun istituto di credito fa.

Siccome però l'utilità rispetto ai fabbricanti ed ai commercianti di Annecy era sentita e manifesta, nacque in allora il pensiero di farne una Banca pella Savoia intera.

Questa fu costituita in due sedi, una in Annecy e l'altra in Ciambéry, le sue operazioni per lunga pezza furono molto ristrette, perchè gli affari erano anche limitati: essa venne è vero autorizzata a scontare con solo due firme, ma è vero altresì che la Banca non scontava che gli effetti a due firme, la cui bontà era nel paese conosciuta e non presentavano dubbio.

Ma giova avvertire che siccome per ragione appunto di queste due firme, i suoi affari non potevano prendere un più largo sviluppo, allora essa stessa immaginò e formò un *comptoir d'escompte*, che aveva sede nella stessa località della Banca, la quale accettava gli effetti a due firme che non avrebbero potuto andare alla Banca e poi rivestendoli della propria firma li portava allo sconto della Banca; anzi prima di scontare questi effetti andava a chiedere alla Banca, se li avrebbe accettati, e se si diceva di sì in allora li accettava esso stesso e li scontava, altrimenti li ricusava.

Voglio dire con questo che gli effetti a due firme possono essere accettabili da certi istituti ed in certe condizioni, quando cioè si ha cognizione dell'individualità o della piena responsabilità delle due firme, e che non si corre pericolo alcuno; ma in una Banca, come quella di cui ci stiamo occupando, che abbraccia tutta la penisola italiana, sarebbe imprudente lo stabilire ciò come massima, e credo che ove non vi si precluda la via, quantomeno le cose dovrebbero essere poste in tali termini: ed anche nella stessa Toscana, tuttochè si mantenga tale sistema, si potrebbe stabilire un altro istituto di credito per lo sconto di quelli effetti e probabilmente la Banca non avrebbe più a scontare a due firme e così si stabilirà colà, come dappertutto che gli effetti a due firme, quando non presentino tutta quella responsabilità, non si scontrano.

Io credo dunque di somma necessità che si stabilisca una disposizione qualunque, la quale non lasci troppo facilmente la facoltà di passare dalle tre alle due firme.

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Scia-

loja, che come dissi comprende tutto l'art. 11 del progetto ministeriale. (V. sopra.)

Il Senatore Cambray-Digny trasone al banco della presidenza il seguente emendamento.

« La Banca potrà essere autorizzata con reale Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare sconti a due firme soltanto sulla domanda di una delle sedi appoggiata dal voto del Consiglio superiore ed approvata dall'assemblea generale degli azionisti. »

Senatore Scialoja. Io mi associo all'emendamento del Senatore Cambray-Digny.

Presidente. Domando al Senato se l'emendamento che chiamerò Scialoja-Cambray-Digny è appoggiato.

Chi lo appoggia, eorga.

(Appoggiato.)

(In questo frattempo il Senatore Cambray-Digny si porta al banco della presidenza.)

Il signor Senatore proponente ha introdotto nel suo emendamento alcune varianti di semplice redazione.

Leggerò il testo modificato:

« La Banca potrà essere autorizzata con regio De-

creto, sentito il Consiglio di Stato, a fare sconti a due firme soltanto, nelle sedi che ne facciano domanda la quale sia appoggiata dal voto del Consiglio superiore ed approvata dall'assemblea generale degli azionisti. »

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Dopo la prova.)

La prova essendo dubbia si farà la controprova.

Quelli che non approvano quest'emendamento vogliono sorgere.

(Dopo la controprova.)

La controprova è del pari dubbia; quello che risultò di certo, è che non siamo più in numero.

Prego il Senato di avvertire che tocchiamo prossimamente alle vacanze della Pasqua, e che sarebbe necessario di prolungare un poco le sedute per poter terminare la discussione di questa legge.

Domani alle due precise sedute pubblica per la continuazione della discussione d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XCIX.

TORNATA DEL 19 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Appello nominale — Approvazione dell'emendamento Scialoja-Digny da collocarsi dopo l'articolo 65 e dell'articolo 24 ministeriale rimasto in sospeso colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale — Proposte del Relatore e del Senatore Digny all'articolo 66 — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Chiarimenti chiesti dal Senatore Di Revel, forniti dal Ministro e dal Relatore — Nuova redazione del Senatore Digny — Osservazioni e proposta del Senatore Lauzi, accettata — Approvazione dell'intero articolo modificato secondo la proposta Digny, del 68 dell'Ufficio Centrale — Sul 67 ministeriale corretto dall'Ufficio, parlano il Senatore Giovanola, il Relatore ed il Ministro d'Agricoltura — Proposta del Senatore Di Revel — Osservazione del Senatore Scialoja cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 68 e 69 ministeriale e del 72 dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 1 del progetto di legge — Aggiunta proposta dal Senatore Scialoja all'articolo 2 — Obbiezioni del Relatore — Osservazioni in risposta del Senatore Scialoja — Spiegazioni del Ministro d'Agricoltura — Osservazioni dei Senatori Di Revel, Duchoqué, Galvagno, Cadorna, Sappa — Proposta di rinvio del Senatore Capriolo — Nuove dichiarazioni del Senatore Galvagno — Approvazione del rinvio della proposta del Senatore Scialoja all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 3 — Parole dei Senatori Arnulfo e Revel per la sospensione degli articoli 4 e 5 — Proposta del Ministro all'articolo 4 — Nuova osservazione del Senatore Di Revel — Sospensione degli articoli 4 e 5 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Sono le due e mezzo, ed il Senato è lontano dall'essere in numero, per cui si procederà all'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* se il numero non verrà raggiunto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo, fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. Siccome il Senato ora è in numero, si riprenderà il seguito della discussione del progetto di legge sulla Banca d'Italia.

Ritorna il Senato che ieri si è proposto un emendamento del signor Senatore Cambray-Digny, a cui si è unito il signor Senatore Scialoja, abbandonando questi l'emendamento che aveva prima proposto, e questo emendamento è così concepito:

« La Banca potrà essere autorizzata con R. Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare sconti a due firme soltanto nelle sedi che ne facciano domanda, la quale sia appoggiata dal voto del Consiglio superiore ed approvata dall'assemblea generale degli azionisti. »

Ora non aspetto altro se non che i Senatori, che ancor sono nelle sale del Senato e che ho fatto chiamare, sieno rientrati nell'aula per provocare il voto, se il Senato lo crede, di nuovo per alzata e seduta.

Senatore **Audiffredi**. Se il signor Presidente me lo permettesse, io domanderei la parola.

Presidente. Su che cosa intende parlare il signor Senatore Audiffredi ?

Senatore **Audiffredi**. Sulla questione attuale, vale a dire sulla proposta fattasi ieri.

Presidente. Duolmi, ma non le posso concedere la parola, perchè essendosi ieri incominciata la votazione che si prosegue ora, non si può, a mente del regolamento, parlare fra una votazione e l'altra.

Senatore **Audiffredi**. Quand'è così rinuncio a parlare.

Presidente. Leggo per l'ultima volta l'emendamento proposto dai signori Senatori Cambray-Digny e Scialoja per metterlo poi immediatamente ai voti.

Quest'emendamento è del seguente tenore.

(Vedi sopra.)

Cbi approva quest'emendamento, che porta sull'articolo 11 del progetto ministeriale, voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(Approvato.)

Ora rimane la questione del collocamento di questo emendamento, resta cioè a sapere dove lo si intenda collocare, perchè si era bensì rimandata la questione, ma non si era ancora indicato dove precisamente si volesse trasportare la sede di questo articolo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Veramente toccherebbe a chi fece la proposta l'indicare dove debba essere collocato.

L'articolo non era nelle idee dell'Ufficio Centrale, sicchè chi l'ha proposto, indichi dove si dee collocare.

Presidente. Siccome in definitiva si dovrà fare una nuova numerazione....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Fu ritenuto che doveva precedere l'art. 66.

Presidente. Sono intesi in questa conformità?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È naturale, perchè precede la menzione della Banca toscana.

Presidente. Dunque prenderà posto dopo l'art. 65 e prima dell'art. 66.

Ora mi rimane a pregare l'Ufficio Centrale a volermi dare due schiarimenti. L'uno sull'articolo che ieri ha piuttosto accennato che esposto, il quale veniva in seguito alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja che fu ritirata.

L'altro schiarimento è relativo all'articolo 24 del progetto ministeriale. Rammenta l'Ufficio Centrale e sicuramente ricorda il Senato che quest'articolo fu rinviato all'Ufficio medesimo per alcune modificazioni e credo

anche per eccitamento del Senatore Di Revel, che vi si volevano introdurre. Ora prego l'Ufficio Centrale a volermi dire come intenda adesso formulare quest'articolo 24 ministeriale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Quanto all'aggiunta che l'Ufficio Centrale si è riservato ieri di proporre, meglio considerate le disposizioni dell'art. 29, dove è data ai governatori la facoltà di dirigere, regolare e soprain-tendere all'osservanza dello statuto, egli intende di ritrarla anche per abbreviare ogni discussione.

Quanto all'articolo 24 l'aggiunta sarebbe semplicissima:

« L'impiego della riserva, si direbbe, è regolato dal Consiglio superiore e può farsi in rendita nominativa sul Gran libro del Debito pubblico del Regno. »

Credo che questa sia l'intenzione del proponente, ed anche l'Ufficio l'ha creduto opportuno, e credo pure che il signor Ministro non faccia difficoltà.

Presidente. Non si tratterebbe d'altro che di aggiungere la qualifica di *nominativa* alla rendita sul Gran libro del Debito pubblico del Regno.

Se non c'è osservazione in contrario, leggo l'art. 24 così modificato per porlo ai voti.

« Art. 24. L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore, e può farsi in rendita nominativa sul Gran libro del Debito pubblico del Regno.

» I frutti della riserva fanno parte dei benefici indicati all'art. 21.

» Quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenzione di cui è parola all'articolo 22, e tutti i profitti netti del semestre si distribuiscono agli azionisti. »

Cbi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora passeremo all'art. 66.

Leggo l'art. 66 :

« Nelle provincie toscane, invece delle tre firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelletto*.

» Dopo cinque anni, queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'Assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siano in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. C'è un'aggiunta a quest'articolo, la quale si era combinata ieri onde conservare quello che si pratica in Toscana relativamente anche all'arresto personale.

L'Ufficio Centrale dunque, d'accordo col signor Ministro, proporrebbe la seguente aggiunta.

Dopo le parole : « e vi sarà conservato il *Castelletto*, aggiungere: *secondo gli usi, diritti e privilegi attualmente in vigore.* »

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Nella redazione che fu concertata ieri, si diceva, mi pare, secondo gli usi e consuetudini ammessi fin'ora, e saranno conservati i diritti e privilegi della Banca contro i suoi debitori. Domanderei che fosse ristabilita in questi termini.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Permetta, non abbiamo fissato ancora la redazione che si propone.

Pregherei il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di volermi dare la redazione precisa, perchè ne ha proposto anche una il signor Senatore Cambray-Digny, accennando a non so qual combinazione intesa ieri. Io non so più quale debba mettere ai voti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Fu convenuto ieri che il Castelletto fosse conservato cogli attuali usi, diritti e privilegi. Crederei che l'onorevole Cambray-Digny potesse contentarsi di questa frase, perchè è così limitata esclusivamente al Castelletto. Credo che basti, perchè esprimendola in termini più generici entrerebbe piuttosto, mi pare, nel dominio della legge ed accennerebbe a qualche disposizione che fosse più di legge che di statuto. Credo che basterebbe riferirla letteralmente al Castelletto, dicendo: « il Castelletto è conservato cogli usi e privilegi attualmente in vigore. » È chiaro che questi diritti e privilegi non possono riferirsi che ai terzi, cioè a coloro che sono iscritti sul Castelletto.

Io non so se l'onorevole Cambray-Digny possa essere contento di questa redazione.

Presidente. Prima di dar la parola al signor Senatore Audiffredi, a cui spetta, e successivamente al signor Senatore di Revel, leggerò un'aggiunta che mi viene presentata dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale dice di averla concertata coll'onorevole Senatore Cambray-Digny. Si tratterebbe di porre dopo le parole il *Castelletto*, le seguenti:

« Secondo gli usi e consuetudini ammessi fin'ora a favore della Banca contro i suoi debitori. »

La parola è al signor Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Sulla questione dell'ammissione delle cambiali a due firme, io confesso che non tenendomi bastantemente competente, ho voluto confortarmi dell'opinione...

Presidente. Scusi, si è già votato l'articolo riguardante le cambiali a due firme, ora non si tratta d'altro che delle disposizioni particolari per la Banca toscana.

Le parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non so se nella tornata di ieri si sia agitata la questione che si propone attualmente, perchè non avendo potuto venire in principio, ignoro che cosa si sia fatto a questo riguardo.

Comunque, prima di dare un voto relativamente a questa proposta, desidererei conoscere quale ne sia la portata, desidererei sapere quali siano questi usi e privilegi di cui si parla a favore della Banca toscana, e

se questi usi e questi privilegi debbano avere l'effetto relativo rispetto ai terzi e specialmente per l'arresto personale.

Credo che questa materia dell'arresto non possa fare oggetto di un articolo dello statuto della Banca, bensì della legge che lo approva.

Noi abbiamo recentemente votato una legge per la quale abbiamo abolito il sistema che vigeva in talune provincie d'Italia, per cui si poteva convenire dell'arresto se non si pagava il debito, quindi avuti gli schiarimenti che l'Ufficio o l'onorevole Cambray-Digny, il quale ha proposto un articolo a questo riguardo, vorranno dare intorno alla natura ed agli effetti di questi privilegi, io proporrei che si portasse la disposizione nella legge approvativa dello statuto di cui dovremo occuparci fra poco.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'onorevole Senatore Di Revel dice appunto adesso quello che io cominciava a dire.

Vi sono due cose a considerare: il Castelletto permette che si mettano nella lista dei nomi a cui si concede un fido, dei non commercianti: ecco ciò che c'è di particolare nel Castelletto toscano. In conseguenza, volendo mantenere questa consuetudine, sarebbe forse utile dirlo nell'articolo, potendo dubitarsi da alcuno che la semplice conservazione del Castelletto importi anche la facoltà di ammettere tra coloro che ottengono un fido persone non commercianti.

È questo indubitatamente starebbe bene nello statuto; ma in quanto a trarre la conseguenza di poter costringere le persone non commercianti, io non posso non accordarmi con quello che diceva l'onorevole Di Revel, cioè che se ne ha a parlare nella legge. Bisognerà vedere se quando verremo all'articolo 7, dove si parla della definizione dei commercianti o non commercianti rispetto a coloro che contraggono impegni colla Banca, sia il caso di dire che per la Toscana la conseguenza dell'ammissione dei non commercianti possa portare sino all'arresto personale, e se implica la qualificazione di commerciante l'essere ammesso a trattare colla Banca.

Sicchè ritornerei alla prima disposizione e se si ha da aggiungere qualche cosa qui si potrebbe dire: È conservato il Castelletto cogli usi e consuetudini attualmente vigenti. Questo può dirsi senza tema; il resto dovrebbe essere riservato alla legge.

Senatore Farina, Relatore. Quanto al luogo da collocare la presente proposta, siccome lo statuto è convalidato poi espressamente con legge, e viene perciò ad assumere la qualità di legge e di più ci è un articolo generale in cui è detto che lo statuto non può essere cambiato se non per legge, per conseguenza, trattandosi di una disposizione transitoria, si è creduto che si potesse inserire nello statuto stesso, che si in-

tendeva di conservare il Castelletto in tutta la sua ampiezza.

Del resto, se si vuole rimandare all'art. 7 della legge, questa non è che questione di collocamento, ed in questo caso si potrà accettare la redazione proposta dal signor Ministro.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. La prima volta che si parlò di questa questione, io la dissi collegata col disposto dell'art. 7 della legge, e mi pareva che lasciare alla Banca toscana questa latitudine senza la garanzia che le darebbe l'art. 7, fosse un farle una concessione illusoria.

Nelle trattative che ci sono state per una variante a questo articolo, è stato proposto di metterla qui e di non occuparsene più nella legge. Io non volli oppormi, perchè ciò che io credo essenziale in ogni modo che rimanga a questo punto dello statuto, sarebbe un cenno anche più preciso di quello che sia la redazione proposta, affine di ben chiarire che nel Castelletto della Banca toscana si potrà continuare ad ammettere i non commercianti. Io non aveva rammentato questa parte dell'articolo che era stato così redatto, ma lo scopo si raggiungerebbe pienamente se si aggiungesse la frase « malgrado il disposto dell'art. 11. »

Presidente. La prego di volermi mandare la sua proposta per iscritto.

Il signor Senatore Cambray-Digny dice essere sua intenzione di ridurre la sua proposta in questa conformità, vale a dire di porre dopo la parola *Castelletto* le seguenti:

« Secondo gli usi, diritti e consuetudini attualmente in vigore. »

Aggiunge poi il Senatore Cambray-Digny di riservarsi la parte che era nella prima proposta per proporla in altra sede.

Acconsente l'Ufficio Centrale?

Senatore Farina, Relatore. Acconsente.

Presidente. Acconsente il signor Ministro?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Acconsente.

Presidente. Dunque leggerò l'art. 66 con questa aggiunta.

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelletto*, secondo gli usi, diritti e consuetudini attualmente in vigore.

» Dopo cinque anni, queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siansi in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Dopo tutto ciò che fu detto relati-

vamente alla proposta del Senatore Cambray Digny, parmi che forse la parola *diritto* sia di troppo. Se io ho ben compreso la discussione che testè ha avuto luogo, mi pare che si è voluto qui solo accennare a ciò che riguarda la formazione del *Castelletto*, come operazione interna della Banca, ma riservando a tutt'altra sede quanto ha tratto ai diritti, che la formazione del *Castelletto* può attribuire alla Banca in Toscana relativamente ai terzi, cioè a tutti gli altri cittadini.

Mi pare adunque che la parola *diritti* sia tale che estenda già, oltre a quello che sia il pensiero comune, la portata di quest'aggiunta.

Quindi per parte mia proporrei di escludere la parola *diritti*, e di dire, *secondo gli usi e consuetudini*, ma escluderei la parola *diritti*, siccome quella che, ripeto, mi pare includere già l'idea d'influenza verso i terzi, argomento che io non discuto in questo momento, perchè gli stessi autori della giunta si sono riservata la questione quando si verrà all'art. 7 della legge d'approvazione della Banca.

Quindi pregherei anche lo stesso autore dell'emendamento a voler togliere la parola *diritti* dal testo da lui proposto.

Senatore Cambray-Digny Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny Io non ho difficoltà a che sia soppressa la parola *usi*.

Presidente. E la parola *diritti*?

Senatore Cambray-Digny. Lo diceva or ora; non ho difficoltà a che sia anche soppressa la parola *diritti*, purchè sia inteso, che la discussione relativa a questo punto sarà ripresa nell'art. 7 della legge, quindi l'emendamento si ridurrebbe alla parola *consuetudini*.

Presidente. Rileggo l'art. 66 per metterlo ai voti.

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme, che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelletto*, secondo le consuetudini attualmente in vigore.

« Dopo cinque anni queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siansi in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Chi approva quest'articolo nella conformità che ho letto, sorga.

(Approvato.)

Art. 68. Dell'Ufficio Centrale.

« L'attivo ed il passivo della Banca nazionale e della Banca toscana passano alla Banca d'Italia. »

Il signor Ministro accetta quest'articolo dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io lo accetto.

Presidente. Se non ci sono osservazioni in contrario, lo metto ai voti.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 67 del progetto ministeriale.

« Art. 67. Il presente statuto avrà vigore dal 1° gennaio 1864, e dallo stesso giorno cesseranno di esistere le due Banche nazionale e toscana, salvo per l'approvazione dei conti dell'esercizio 1863, per la quale saranno osservate le norme dei loro statuti. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale propone la seguente nuova redazione dell'articolo 67.

« Il presente statuto avrà vigore al momento in cui entrerà in osservanza la legge che istituisce la Banca d'Italia, e contemporaneamente cesseranno di esistere le due Banche nazionale e toscana, salvo per l'approvazione dei conti dell'esercizio precedente, per le quali saranno osservate le norme dei loro statuti. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Giovanola ha la parola.

Senatore Giovanola. Parmi che non sia espressione propria il dire che le Banche cesseranno di esistere, perchè nel giorno in cui si pubblicherà la legge, la nuova Banca non potrà ancora funzionare; io propongo quindi di dire che le due Banche si trasformeranno.

Senatore Farina, Relatore. Si è già detto che l'attivo e passivo delle due Banche, passano alla nuova Banca, non vi è quindi interruzione di esistenza, ciò abbiamo già detto all'art. 65.

« Le presenti Banche distribuiscono ripetutamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio precedente alla attuazione della legge della fondazione della Banca d'Italia. » Dunque abbiamo già determinato fin d'ora l'epoca fino alla quale devono durare le Banche preesistenti, ed attivandosi la nuova Banca, il loro attivo ed il loro passivo passano alla medesima.

Non vedo perciò come si possa immaginare che ne risulti una specie d'interruzione.

Senatore Giovanola. Se col giorno della pubblicazione della legge debbono le Banche attuali cessare di esistere, la Banca nuova non può, come dissi, funzionare, perchè non potrà ancora essere formata la sua direzione, quindi bisogna che le Banche continuino finchè la Banca d'Italia sia attivata, dicendo solo che le Banche cessano di esistere, s'arriverà ad un giorno in cui saremo privi di Banche.

Senatore Farina, Relatore. Credo che dicendosi che la nuova Banca va in vigore coll'attivazione della legge (non bisogna confondere la pubblicazione coll'attivazione della presente legge) non vi hanno gli sconci che si crede di notare in questa disposizione.

Non si tratta di pubblicazione, ma di attivazione della legge, conseguentemente non ci è intervallo possibile.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Chiacchiando meglio l'idea del Relatore c'è bisogno di mutare

la frase: non è permesso di pubblicare una legge e dire, che l'esecuzione della legge pubblicata è differita di tanto: conviene che risulti dalla legge stessa che è permesso differire l'esecuzione: dopo la pubblicazione la legge dev'essere eseguita. Il termine in cui debbe incominciare l'esecuzione o bisogna che risulti dalla legge medesima o dagli statuti.

Credo per conseguenza che la distinzione che fa il Relatore tra pubblicazione ed attivazione della legge e colla quale intende che il potere esecutivo possa designare il principio dell'attuazione ad epoca diversa della pubblicazione non stia. Bisogna dunque mettere qui la facoltà che si dà al Governo di disporre, per quando crede, della esecuzione dello statuto; e va bene. In caso diverso bisogna in qualche maniera designare il cominciamento dell'esecuzione dello statuto.

Il Senatore Cotta suggeriva di dire: al principio del semestre seguente a quello in corso: io approverci, ma trovo che è forse esatto il dire *nel semestre immediatamente seguente*, epperò non sarà il potere esecutivo che stabilisce il termine quando la legge è pubblicata, lo statuto non potrà mettersi in esecuzione se non al cominciamento del semestre seguente, e questo è forse anche necessario per la liquidazione delle due Banche che dovranno costituire la nuova Banca d'Italia.

Senatore Farina, Relatore. Ciò che concerne l'attivazione della legge piuttosto in un'epoca che in un'altra, va posto nella legge non nello statuto, perocchè è materia legislativa. Conseguentemente se una disposizione non è abbastanza chiara, la chiariremo a quel punto, ma non è nello statuto che possa avere sede opportuna.

Faccio osservare poi che non ci sono liquidazioni, ma semplicemente un trapasso di attivo e passivo, salvi i dividendi dei quali precisamente parliamo in questo articolo; perciò, ripeto, salvo a provvedere quanto alla attuazione, quando saremo a discutere la legge, mi pare che si possa dire che la Banca andrà in vigore contemporaneamente all'attivazione della legge, in essa poi diremo quando debba andare in vigore.

Senatore Di Revel. Essendo solo un cambiamento di redazione che non implica la sostanza, mi pare che si potrebbe dire, che andrà in vigore il giorno in cui sarà stabilito dalla legge approvativa dello statuto.

Senatore Farina, Relatore. Accetto.

Senatore Scialoja. Domanderei semplicemente uno schiarimento; desidererei sapere come è concepito l'articolo 65 dopo l'emendamento introdotto dall'Ufficio Centrale, mentre quello deve essere perfettamente d'accordo coll'art. 67.

Difatti, nell'art. 65 è stabilito che le Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio sino al giorno che esse cessano. Perciocchè non può esservi un intervallo tra la cessazione delle due Banche e la formazione della Banca unica, onde converrebbe nell'articolo 67 usare le stesse espressioni che si usarono nell'articolo 65, salvo poi a stabilirne la

significazione in un modo più preciso nella legge che andremo a discutere.

Presidente. Leggo la prima parte dell'articolo 65 a cui allude il Senatore Scialoja, sulla quale si sono portate delle varianti.

« Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio precedente alla attivazione della legge sulla fondazione della Banca d'Italia. »

Senatore **Farina, Relatore.** Delle stesse frasi si servi l'Ufficio Centrale nel modificare l'articolo 67; ma se si vogliono cambiare si cambino pure.

Presidente. Il Senatore Di Revel proporrebbe di modificare la redazione proposta dall'Ufficio Centrale dell'articolo 67 nei seguenti termini:

« Il presente statuto andrà in vigore il giorno in cui sarà stabilito dalla legge approvativa del medesimo. »

L'Ufficio Centrale accetta questa variante?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio non ha difficoltà di accettare.

Presidente. Allora, se permettono, leggerò tutto intero questo nuovo testo dell'articolo 67:

« Il presente statuto andrà in vigore il giorno che sarà stabilito dalla legge approvativa del medesimo, e contemporaneamente cesseranno di esistere le due Banche nazionale e toscana, salvo l'approvazione dei conti dell'esercizio precedente, per la quale saranno osservate le norme dei loro statuti. »

Senatore **Scialoja.** Domanderò in questo caso come saranno calcolati gli utili tra il tempo prefisso dall'articolo 65 e quello che sarà poi stabilito dalla legge per l'esecuzione dello statuto della Banca. Poichè nell'articolo 65 abbiamo detto che si terrà conto degli utili dell'esercizio precedente all'attivazione della legge.

L'espressione di esercizio precedente all'attivazione della legge può avere due significati, cioè: o l'esercizio chiuso col 31 dicembre precedente all'attivazione della legge o un esercizio continuato sino al giorno dell'attivazione della legge. Nell'uno e nell'altro senso che cosa si farà degli utili tra l'esercizio inteso in uno dei modi sopraddetti, ed il termine che sarà stabilito per l'attuazione dello Statuto della Banca d'Italia?

Bisognerebbe in ogni modo che l'Ufficio Centrale pensasse a mettere questi due articoli d'accordo fra di loro prima che si passi oltre.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale per non cadere in possibili contraddizioni si era servito degli stessi termini in entrambi gli articoli: questi sono stati variati sì, ma in fondo si rapportano tutti e due ad un'epoca identica, e conseguentemente io non saprei come poter vedere una discrepanza fra queste due disposizioni.

Ad ogni modo nella legge approvativa si dirà chia-

ramente la cosa, e si toglierà, se ne sarà il caso, quel dubbio che forse possa esservi, ma che per altro io non so vedere.

Presidente. Se non vi è proposta formale io leggerò di nuovo il testo dell'art. 67, quale fu presentato, combinato col sotto emendamento del signor Senatore Di Revel. (V. sopra.)

Se non si domanda altrimenti la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 68 del progetto ministeriale corrispondente all'articolo 70 secondo l'enumerazione del contro progetto dell'Ufficio Centrale, e così concepito:

« I Consigli delle sedi e delle succursali delle vecchie Banche durano in ufficio finchè non sia messo in esecuzione il nuovo ordinamento del presente statuto. »

(Approvato.)

Art. 69 del progetto ministeriale
e 71 secondo la numerazione suddetta.

« La nuova Banca terrà conto della posizione che presentemente hanno gli impiegati delle due Banche. »
(Approvato.)

Art. 70 del progetto ministeriale.

« Un regolamento approvato con Decreto reale stabilirà le altre norme per l'amministrazione della Banca. Questo regolamento sarà presentato al Governo dai Consigli superiori delle due Banche non più tardi del 30 novembre del corrente anno. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« Un regolamento approvato con Decreto reale stabilirà le norme per l'amministrazione della Banca. »

Intende l'Ufficio di conservare ancora la seconda parte dell'art. 70 del progetto del Ministero testè letto?

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale avrebbe soppresso questa seconda parte, perchè trattandosi di cosa che doveva determinarsi dal Ministero, gli pareva inutile dirlo qui.

Se però si vuol conservare....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto la redazione dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 72 dell'Ufficio Centrale corrispondente al 70 ministeriale, accettato anche dal signor Ministro.

« Un regolamento approvato con Decreto reale stabilirà le norme per l'amministrazione della Banca. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passeremo ora al progetto di legge:

« Art. 1. È approvato l'annesso statuto della Società anonima per una Banca nazionale col titolo di *Banca d'Italia*. »

(Approvato.)

« Art. 2. Non si potrà apportare modificazione allo statuto, nè prolungare la durata della Società oltre il termine stabilito se non per legge dello Stato. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Proporrei un emendamento all'art. 2, che sarebbe propriamente un'aggiunta.

Ne darò la lettura; e siccome le condizioni della mia salute non mi permettono oggi di far lungo discorso, considero l'emendamento alla sapienza del Senato, raccomandandolo solo con brevi parole.

Ecco l'aggiunta che propongo:

« Dopo il decimo anno della durata della Società, la legge potrà ordinare la riforma degli statuti. Se l'assemblea generale degli azionisti nel termine che le sarà prefisso per legge non accetterà la riforma, la Società s'intenderà sciolta di diritto in capo all'anno. »

Rammerò solo al Senato alcuni esempi:

Quando nell'anno 1840 si trattò di prolungare in Francia il privilegio della Banca, il Parlamento propose al Ministero, ed il Ministero accettò un emendamento in cui fu detto, che sebbene il prolungamento avesse luogo sino al 31 dicembre 1866, pure potesse il privilegio aver fine per legge od essere modificato a capo al dodicesimo anno.

Anche in Inghilterra non ostante l'importanza che ha quella Banca e le sue relazioni col Governo il privilegio non è prorogato che di dieci in dieci anni.

Oggi che, non dirò solamente in tutta Europa, ma in tutto il mondo civile, si agita fortemente la questione dell'ordinamento delle Banche, oggi che comincia a prevalere in teorica e credo che non tarderà a prevalere in pratica, il sistema che esclude il monopolio delle Banche uniche intese alla francese; oggi io credo che sarebbe importante, dopo aver ammesso la continuazione della Società sino alla fine del secolo (notino, o Signori, sino alla fine del secolo), riservare nella legge la facoltà al Governo ed al Parlamento di rivedere questi statuti prima che il secolo scorra, per poter occorrendo introdurre in Italia quelle novità che possono essere introdotte altrove o sancite dall'esperienza.

Presidente. L'onorevole signor Senatore Scialoja propone un'aggiunta all'art. 2 in questi termini:

« Dopo il decimo anno della durata della società la legge potrà ordinare la riforma degli statuti. »

» Se l'assemblea generale degli azionisti nel termine che le sarà prefisso per legge non accetterà la riforma, la società s'intenderà sciolta di diritto in capo all'anno. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Secondo me le disposi-

zioni che stanno nella legge sono più ampie di quelle che propone l'onorevole Senatore Scialoja.

Nell'articolo del Senatore Scialoja si dice: « Dopo il decimo anno della durata della società la legge potrà ordinare la riforma degli statuti. »

Qui si dice: « Non si potrà apportare modificazione allo statuto se non per legge dello Stato; » ma non ci è il limite di dieci anni, perchè ove si riconoscesse opportuno cambiarlo anche prima, si cambierebbe anche prima.

Conseguentemente in questa parte la proposta del Senatore Scialoja limita e non amplia la facoltà dello Stato nel far quelle leggi che per avventura si potessero riconoscere più opportune.

La seconda porta lo scioglimento della Società. Ma l'articolo 3 provvede parimenti a questo, perchè è detto: potrà essere revocata per legge l'autorizzazione della Banca in caso di violazione o d'ineseguitamento del suo statuto.

Evidentemente dunque una volta che lo statuto sia riformato secondo i bisogni dello Stato, e che la Banca non lo eseguisca, è facoltativo allo Stato di rievocare l'autorizzazione.

Dunque questo emendamento invece di essere ampliativo delle facoltà dello Stato, viene a restringerle.

Esso di più porterebbe nell'amministrazione della Banca una specie di sgomento, perchè prefiggerebbe un termine per riveder lo statuto, in modo, dirò così espresso, che sarebbe precisamente quello che coinciderebbe con quello nel quale la Banca dovrà aver fatto tutte le spese per attivare tutte le succursali, l'attivazione delle quali è ad essa imposta dalle disposizioni del suo statuto.

In vista di queste riflessioni pregherei il Senatore Scialoja a vedere se non fosse il caso di ritirare il suo emendamento.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Farina dice che il mio emendamento sgomenterebbe la società, mentre che egli medesimo afferma che secondo lui l'intelligenza dell'art. 2 è più ampia del mio emendamento; sicchè sin dall'anno venturo la legge potrebbe riformarne gli statuti.

Io non ammetto lo sgomento della società e non accetto l'interpretazione dell'art. 2.

L'articolo dice: « Non si potrà apportare modificazioni allo statuto se non per legge » ma lo dice in una legge, la quale approva uno statuto in cui è detto che l'assemblea generale non può apportare modificazioni allo statuto se non deliberando e proponendo le sue deliberazioni allo Stato.

L'art. 2 è la sanzione di questo principio, cioè che nè l'assemblea generale, nè il Governo non potranno apportare modificazioni allo statuto, altrimenti che facendole approvare per legge, dopo che furono deliberate dall'assemblea.

Quello che voglio io è altro: voglio cioè che per 10 anni si rispetti lo statuto, dal caso in fuori che l'as-

assemblea generale dimandi di modificarlo; ma che scorsi 10 anni lo Stato (non il Governo) abbia la facoltà indipendentemente dall'assemblea generale di rivedere questo statuto (che nessuno vorrà affermare che sia la perfezione la più inemendabile e, per dir così, la più perfetta), di rivedere, dico, questo statuto e di riformarlo.

Se l'assemblea generale non vorrà accettare le riforme, a capo all'anno si metterà in liquidazione la società.

Questo mio concetto adunque è diverso da quello che si contiene nell'art. 2. Che se poi si crede che l'articolo 2 abbia ad intendersi nel senso espresso dal signor Relatore che, cioè, sino dall'anno veniente il Governo possa indipendentemente dall'assemblea riformare lo statuto, io accetterò questa intelligenza quando però resa più esplicita; ma avrei paura che questa intelligenza sgomentasse la società, non il mio articolo, ed è perciò che lo raccomando al Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Mi perdoni l'onorevole Scialoja, ma pare a me che le spiegazioni date dall'onorevole Relatore dovrebbero bastare.

Quando l'onorevole Relatore ha detto che la legge nell'art. 2 stabilisce la doppia facoltà e provvede a che l'esercizio di questa facoltà dall'una e dall'altra parte debba finire con una promulgazione di legge, mi sembra che non abbia altro da desiderare: egli non aggiungerebbe che la sanzione, ma forse metterebbe meno e non più di quello che desidera.

Lo pregherei quindi di ritirare il suo emendamento.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Accetto volentieri le idee dell'onorevole Relatore e del signor Ministro, ad una sola condizione, cioè che si esprimano chiaramente nell'articolo...

Voci. Sì, sì, è chiaro.

Senatore Scialoja. Ma se nell'articolo non è, in termini più espliciti, detto che sino dall'anno venturo questi statuti si possono rivedere e riformare dalla legge indipendentemente dalla dimanda che possa farne l'assemblea degli azionisti, io continuerò ad insistere nel mio emendamento, che mi sembra più equo e meno severo verso la Banca.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Prima di tutto comincerò dal leggere l'aggiunta proposta dal signor Senatore Scialoja per vedere se è appoggiata. (V. sopra.)

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Desidero di essere chiarito sulla

portata della proposta dell'onorevole Scialoja che non venne, mi pare, egualmente apprezzata da tutti.

Bisogna fare un'ipotesi che è il caso che ha previsto l'onorevole Scialoja, che cioè, a capo di dieci anni, il Governo, se crede conveniente di apportare modificazioni allo statuto, le presenta e le fa autorizzare per legge.

Il Governo raduna l'assemblea generale degli azionisti, propone l'accettazione delle riforme introdotte nello Statuto, ed ove l'assemblea non le accetti, la società rimane sciolta e debbe entrare in liquidazione.

Questo caso, secondo l'intelligenza dataci dal signor Relatore e dal signor Ministro dovrebbe essere egualmente possibile secondo il progetto di legge. A me però non pare.

L'articolo 2 dice: « non si potrà portare modificazioni allo statuto, nè prolungare la durata della società oltre il termine stabilito, se non per legge dello Stato. »

Questa è evidentemente una proibizione. Se la società volesse fare modificazioni al suo statuto o prolungarne la durata, non potrebbe farlo, salvo intervenga una legge. Ma il Governo ha la facoltà, a termini di quest'articolo 2, in capo a 10 anni di modificarlo?

Evidentemente no.

Credo perciò che la proposta dell'onorevole Scialoja non sia compresa in questa disposizione.

Se badiamo poi all'articolo 3, esso dà al Governo la facoltà di revocare l'autorizzazione data alla Banca in caso di violazione o inosservanza dello statuto o della legge, salvi sempre i diritti dei terzi: è quindi in tali circostanze che può il Governo intervenire attivamente.

Del resto, ripeto: che io non intendo di entrare nel merito della discussione; dico solo che la proposta dell'onorevole Scialoja non trovasi compresa nelle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore Farina, Relatore. Io non credo che si possa nemmeno immaginare che le disposizioni dell'articolo 2, le quali si riferiscono a tutte le variazioni in modo assoluto e non vincolato menomamente alla proposta dell'assemblea generale, non riconoscono nello Stato il diritto di fare variazioni nello statuto, se non dipendentemente dalla iniziativa presa dall'assemblea. Lo Stato non rinuncia e non può rinunziare mai al diritto di far legge, e non vedo che nemmeno sia per ombra emesso nella legge un principio contrario, per conseguenza non posso menomamente ammettere l'interpretazione che vorrebbero dare all'articolo in discussione gli onorevoli precopinanti. Nessuno dell'Ufficio Centrale ha mai revocato in dubbio la massima sovra espressa, se si vuol dire il contrario si faccia come meglio si crede; ma è indubitato che la società non ha altro diritto se non quello di dire al Governo: io non voglio che cambiate lo statuto se non mediante una legge; voi non potete cambiarlo capricciosamente, giac-

chè lo statuto non può mai essere soggetto a cambiamenti se non per legge. Qualsiasi opinione contraria non si può assolutamente sostenere a fronte delle precise disposizioni dell'art. 2.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Io spero che l'onorevole Relatore e l'Ufficio Centrale, se a di lui nome parlò il Relatore, non vorranno insistere in un assunto che è evidentemente contrario al senso dell'art. 2.

Mi pare che l'onorevole Relatore abbia dimenticato una cosa essenzialissima, vale a dire che la legge, approvando gli statuti di una società, fa nascere a favore dei soci o degli azionisti diritti che senza una espressa riserva non può mutare una nuova legge quando i contraenti non vi concorrano...

Voci dal Banco dell'Ufficio Centrale. I contraenti muoiono.

Senatore **Duchoqué**. Non muoiono.

Voci. Altro che muoiono.

Presidente. Non si faccia interruzione.

Senatore **Duchoqué**. No, non muoiono, finchè vive la società; vivono tutto il secolo presente, vivono fino al 1899, fino al giorno a cui è determinata dalla legge la durata dello statuto e della società.

Ma la riprova più sicura contro l'assunto del signor Relatore si ha nelle stesse sue parole, per le quali ei rappresentava la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja come tale che allarmerebbe gli azionisti. Questo certamente non potrebbe essere se già gli azionisti fossero esposti a vedere in ogni tempo mutati gli statuti dal potere legislativo senza loro iniziativa od accettazione.

Io spero che l'Ufficio Centrale, nuovamente esaminato l'articolo, troverà evidente ciò che mi pare doversi trovare da tutti evidentissimo.

Senatore **Galvagnò**. Io credo che non vi possa essere il menomo dubbio che quando un'istituzione si regge unicamente in forza di legge, questa legge possa essere modificata dai poteri legislativi sempre quando lo vogliono.

L'ipotesi poi dell'onorevole Senatore Scialoja mi pare che vada in un campo in cui non convenga d'entrare, e che tale ipotesi non convenga esternare. Suppone uno stato di continuo contrasto fra lo Stato e la Banca.

Chi ha mai pensato che possano essere variati i rapporti degli azionisti col Governo, senza interrogare la Banca, e quando la Banca si rifiuterà con buone ragioni, perchè il governo la sforzerà ad accettare riforme non convenienti?

La proposta Scialoja suppone che vi sia un urto fra la Banca e lo Stato, ma per quanto progresso si voglia fare in materia d'organizzazione di Banche, non succederà mai che per questo sieno in urto gli azionisti e lo Stato.

Prego il Senato di volersi riferire all'articolo 4. Esso dice:

« I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato dove esiste una sede od una succursale della Banca medesima.

» Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato. »

Adottando quest'articolo, il potere legislativo si obbliga a farli ricevere per tutta la durata della Società? Mai no! Di qui a sei mesi può fare una legge e dichiarare di non più riceverli, salvo alla Banca di sciogliersi quando non le convenga; io credo che il Governo con questo non si vincola.

Il Parlamento ed il potere esecutivo si riservano inoltre colle successive disposizioni la facoltà di costituire altre Banche che possono emettere biglietti al portatore, quindi credo che non si possa rivocare in dubbio, che qualunque cosa possa essere utile, si possa fare per legge, e che quando lo Stato riconosca necessaria una modificazione, si possa fare per legge e la Banca vi debba obbedire.

Senatore **Cadorna**. Io aveva domandato la parola appunto quasi contemporaneamente al Senatore **Duchoqué**, il quale ha detto pressochè tutto ciò che io voleva dire.

La questione qui si risolve quando si consideri che questa non è una legge come tutte le altre; essa è legge e contratto, e ciò non si può assolutamente negare, perchè la Banca nazionale che si costituisce in Società riceve dallo Stato privilegi con alcune condizioni che lo Stato impone alla medesima. Dunque è un contratto approvato ed acconsentito con legge. Vi sono due parti le quali hanno obbligazioni e diritti in dipendenza di questa legge.

Ora dal momento che vi è un diritto contrattuale costituito coll'attuale legge, se questa non si riserva espressamente la facoltà di revocare tale diritto, l'altra parte che lo ha pure dalla legge, avrebbe ragione di dire: voi violate i miei diritti, perchè non vi siete riservata questa facoltà.

Ora sta in fatto, che con questa disposizione legislativa noi abbiamo stabilito che la Banca avrà fino alla fine di questo secolo tutti i privilegi, le prerogative, e l'esercizio della Banca stessa nei termini degli statuti approvati colla presente legge; la Banca da ciò ha il diritto contrattuale di esistere nel modo che in essa è fissato fino alla fine del secolo, a meno che violi gli statuti.

Ma si dice: vi è l'articolo 2, il quale dichiara che non si potrà portare modificazione allo statuto, nè prolungare la durata della società oltre il termine stabilito, se non per legge dello Stato.

Ciò vuol dire che neppure un decreto reale d'accordo colla società potrà variare le disposizioni di questa legge, ed i patti che vi sono intervenuti tra la Banca e lo Stato; ma ciò non vuol dire che lo Stato possa variare i patti, e sciogliere la società; è evidente infatti che una disposizione negativa quale è quella che

si contiene nell'articolo 2, non si può convertire in una disposizione positiva che dica precisamente l'opposto.

Qui si dice che non si potrà se non per legge variare lo statuto, ma non si dice, nè si può logicamente inferire che lo Stato solo possa variare i diritti che la legge che discutiamo dà alla società. Ecco la differenza che vi ha tra questi due casi.

Io non entro nel merito dell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja, ma dico che esso ha uno scopo, il quale non è punto compreso nell'articolo 2; dico di più, che se l'articolo 2 fosse inteso nel modo che vorrebbe, cioè che fin dall'anno venturo una nuova legge possa intervenire, e dire alla Banca: voi vi assoggetterete a queste nuove condizioni, od altrimenti vi scioglio, io voterei contro il medesimo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'articolo 2 stabilisce una eccezione alla regola generale, in forza della quale gli statuti della società anonima possano essere variati mediante l'approvazione governativa. Questo articolo ristabilisce, se mai si fosse potuto rivorare in dubbio, il diritto dello Stato di far leggi.

Io quindi trovo che non si può mai supporre che lo Stato abbia rinunciato a tale diritto. Qualunque supposizione contraria ammette necessariamente una massima contraria a tutte le norme d'interpretazione.

Ciò posto vediamo se in tutto lo statuto siavi una sola parola che attesti che lo Stato ha accordato un privilegio alla Banca: si determina finchè funziona quali saranno le norme cui è soggetta la Banca, ma non è mai detto che le si accordi un privilegio di fare queste operazioni, per conseguenza non credo che possano sussistere le interpretazioni erronee che si sono volute dare all'articolo 2.

Senatore **Caprioto**. Per me, a dir vero, non so farmi un chiaro concetto di questa questione.

O l'articolo 2 riconosce il diritto nello Stato di modificare lo statuto e sciogliere la società anche in quest'anno stesso per mezzo di una legge, come crede il signor Relatore, e in questo caso io non esito a giudicare questo diritto, per tutti i riguardi, esorbitante, epperò riconosco la necessità della proposta del Senatore Scialoja; ovvero in quest'articolo 2 non è per niente sancito questo diritto, come altri sostengono, ed in allora parimenti riconosco la necessità della proposta del Senatore Scialoja, perchè sia riconosciuta nello Stato, almeno dopo un dato termine, questa ragione di esigere modificazioni nello statuto e di sciogliere la società quando non voglia aderire alle modificazioni che lo Stato crede necessario di introdurre. In questa incertezza io credo sarebbe ben fatto, e ne faccio formale proposta che si rinvi la proposizione del Senatore Scialoja all'Ufficio Centrale affinchè voglia studiarla.

La modificazione di cui si tratta è assai grave e può meritare uno studio serio e profondo per parte dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Bisogna essere giusti e franchi prima di tutto. La discussione

ci ha sviati alquanto, io sento il dovere di portarla sul vero terreno. Credo che davvero ci siamo allontanati dall'interpretazione dell'articolo 2.

L'articolo 2 dice che una legge solamente può mutare lo statuto; il che importa che l'iniziativa, o che venga da una parte o che venga dall'altra non basterà a modificare lo statuto; nè l'assemblea generale, laddove ne esprima il desiderio, nè il potere esecutivo, laddove lo credesse conveniente, potranno, per quanto trovinsi d'accordo, modificare lo statuto; occorre una legge.

L'articolo secondo non ha altra significazione che questa, e non dice punto che si possa costringere la Banca a una riforma. Se mi fossi espresso la prima volta in modo da lasciar credere che l'emendamento dell'onorevole Scialoja fosse assolutamente insignificante, per questo rispetto mi correggo. Tale emendamento avrebbe certamente la sua significazione, in quanto porterebbe un ampliamento alle facoltà attribuite al Governo, e gli permetterebbe, dopo un certo tempo, di obbligare la Società ad una riforma. Insomma, renderebbe possibile la modificazione anche senza l'accordo, mentre che l'articolo per sé non ammette che si possa fare la modificazione se non coll'accordo dell'assemblea generale e del Governo. Io credo che non si possa dubitare di questo, e qualunque discussione mi sembra inutile: il concetto è chiaro come la luce del sole.

Io per altro credo che l'emendamento dell'onorevole Scialoja non dovrebbe essere accettato, perchè mi pare che indurrebbe una perplessità, un timore nella consistenza della Società, e potrebbe nuocere rendendo incerto il suo avvenire.

Tanto più credo che non ci sia necessità in quanto che non siamo nei termini di privilegio, ma nei termini di semplice concessione di emissione di biglietti.

Di più le facoltà importantissime che il Governo dà alla Società, le facoltà specialmente che si riferiscono all'attribuzione delle zecche e delle tesorerie, e tutti gli altri favori che sogliono venire da una grande intimità della Banca collo Stato, essendo tutto in potere del Governo, a questo non manca il mezzo, a tempo opportuno di poter moralmente indurre la Società ad accettare certe modificazioni che possono apparire indispensabili.

Per queste ragioni io credo che non sia necessario l'emendamento del Senatore Scialoja, ma, ripeto, che l'intelligenza dell'articolo non può essere recata in dubbio.

Senatore **Sappa**. Io non intendo che a richiamare l'attenzione del Senato sull'art. 3. La legge stessa limita la facoltà d'intervenire per restringere il privilegio della Banca, e la limita ai casi, che sono contemplati nell'articolo 3. Quest'articolo 3 non avrebbe senso se l'articolo 2 potesse avere l'interpretazione che gli dà l'Ufficio Centrale. L'art. 3 così si esprime:

« L'autorizzazione della Banca potrà essere revocata per legge in caso di violazione od insoguitamento del

suo statuto e della presente legge, e salvi sempre i diritti dei terzi. »

Mi pare che questa limitazione è abbastanza chiara per spiegare che l'art. 2 non si può riferire che ai casi in cui vi sia accordo fra le parti contraenti di ricorrere al potere legislativo.

Presidente. Il Senatore Capriolo ha proposto il rinvio della proposta del Senatore Scialoja all'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore.* L'Ufficio Centrale domanda al Senato che si spinghi. O egli crede di accordare un privilegio alla Banca, o crede di non accordarlo.

Se si accorda il privilegio, è una cosa, se non si vuol accordare è un'altra: epperò qui vi ha una questione di massima.

Se l'Ufficio Centrale deve sapere come uniformarsi alle istruzioni del Senato, dico, è necessario, che conosca se il Senato ritiene che sia concesso il privilegio o non sia concesso il privilegio medesimo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io credo che basta, su questa proposta, di mettere ai voti l'emendamento Scialoja: il significato dell'articolo è chiarissimo: io credo che non potrà votare nel senso dell'articolo, chiunque vorrà ammettere l'emendamento Scialoja. Credo dunque che mettendo ai voti prima lo emendamento Scialoja e poi l'articolo s'intenderà chiaramente l'intenzione del Senato.

Presidente. Il Senatore Capriolo rinunzia al rinvio?

Senatore **Capriolo.** Credo questa una questione molto grave, epperò non posso decidermi a rinunciare alla mia proposta.

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Ho chiesto la parola unicamente per dire che quando ho parlato la prima volta forse mi sarò male spiegato; ma non ho mai inteso di andare oltre a quanto ha detto il signor Ministro.

Io ripeteva la facoltà che avranno sempre i poteri legislativi di modificare questa legge, da principii generali per i quali, quando il Governo non rinunzia a far leggi, certamente in qualunque materia ha diritto di farle.

Ma io svolsi un'altra idea (e prego il Senato di farvi ben attenzione), io svolsi l'idea che questo emendamento, quest'aggiunta suppone la possibilità che il Ministero venga a proporre modificazioni lesive alla Banca, e quando siano rifiutate dalla Banca venga a proporcene di quelle alle quali la Banca si sia assolutamente rifiutata; e ciò che è peggio, che il Governo voglia imporre modificazioni anche quando non abbia nemmeno interpellato la Banca.

A cotali supposizioni io non posso adattarmi; perchè un'amministrazione ben regolata, qualunque sia la modificazione che intende fare, prendendo a norma l'interesse dello Stato e quello degli azionisti, persuaderà questi ultimi della necessità della riforma, e quando le

parti saranno d'accordo, il Parlamento per legge ordinerà la modificazione dello statuto.

Io ripeto che qualunque altra ipotesi dà luogo a sospetti tra il Governo e la Banca, tra la Banca ed i suoi azionisti, e perciò non posso ammetterla.

Non potendo ammetterla, è mio fermo avviso che la Banca funzionerà coll'appoggio del Governo regolarmente, e che se il Governo avrà ragioni per modificare gli statuti, farà modificazioni tali che sieno accettate dalla Banca.

Presidente. Il Senatore Capriolo insiste perchè si metta ai voti il rinvio all'Ufficio Centrale; l'Ufficio Centrale chiede spiegazioni di massima al Senato ed il Senato non può deliberare sovra una massima: il signor Ministro, chiede che si metta senz'altro ai voti l'aggiunta del Senatore Scialoja; io non posso a meno, se insiste il Senatore Capriolo, che dare la precedenza alla sua proposta di rinvio.

Senatore **Scialoja.** Non parmi che sia nelle usanze del Parlamento di rimandare all'Ufficio Centrale un emendamento, quando non lo accetta. Difatto se l'Ufficio Centrale ricusa di esaminarlo, non so come possa obbligarsi a farlo.

Presidente. L'Ufficio Centrale non si è decisamente recusato; chiedeva spiegazioni che il Senato non credo possa dare, perchè domanda spiegazioni in massima; tuttavia quando un Senatore dice per la terza volta che intende che si metta ai voti la sua proposta di rinvio, siccome tale proposta deve precedere ogni altra, io non posso a meno che porla ai voti.

Senatore **Sappa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sappa.** Io appoggio il rinvio all'Ufficio Centrale, se non altro perchè tutti possiamo studiare la questione, parendomi la proposta del signor Senatore Scialoja tanto grave da non potersi deliberare estemporaneamente, ed essendo perciò conveniente che il Ministero, l'Ufficio Centrale ed il Senato la esaminino e ne misurino le conseguenze prima di pronunciarsi sulla medesima.

Presidente. Metto ai voti la proposta di rinvio all'Ufficio Centrale dell'aggiunta del signor Senatore Scialoja.

Chi approva questo rinvio, è pregato di sorgere e rimanere in piedi.

(Approvato.)

Passeremo ora all'articolo 3.

« L'autorizzazione della Banca potrà essere revocata per legge in caso di violazione od inesequimento del suo Statuto e della presente legge, e salvi sempre i diritti dei terzi. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato, dove esiste una sede o una succursale della Banca medesima.

Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Io proporrei che la discussione e la votazione di questo articolo fossero sospese, in quanto che dipende essenzialmente dall'ammissione o non dell'emendamento Scialoja, dalla diversa interpretazione o diversa redazione che si voglia dare all'articolo 2, il giudicare, dirò, della portata di questo diritto, di questa obbligazione che si prenderebbe il Governo.

Parendomi che non sia che una dipendenza del rinvio che si è fatto all'articolo 2, io proporrei dunque che si passasse oltre, sospendendo la discussione dell'articolo 4.

Senatore **Scialoja**. Io aveva pur chiesta la parola, ma me la riservo dopo che il Senato avrà deliberato sull'incidente, mentre sarebbe inutile che io parlassi se il Senato ordina il rinvio.

Presidente. Il signor Senatore Arnulfo propone non il rinvio, ma la sospensione della discussione e votazione dell'articolo 4 fino a che sia conosciuta la deliberazione che si prenderà relativamente all'articolo 2.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Il Senatore Scialoja ha detto che aspetta a sviluppare la sua idea sino a che abbia il Senato deciso se si faccia o non luogo al rinvio; io credo che sia meglio che si spieghi subito, perchè così l'Ufficio potrebbe farsi carico di ciò che potrà intendere l'onorevole Scialoja; laddove se si vota semplicemente il rinvio non saprà quale sia l'idea del Senatore proponente.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha domandato la sospensione fin dopo esaurito l'incidente del rinvio; se non c'è osservazione in contrario si riterrà sospesa la discussione dell'articolo 4.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io credo che sospendendosi la discussione degli articoli 2 e 4, convenga sospendere anche quella dell'articolo 5, il quale ha troppo intima connessione cogli altri; quindi si potrebbe passare ad un altro ordine di idee, cioè, agli articoli successivi che trattano di materie le quali possono discutersi indipendentemente dalle altre.

Evidentemente l'articolo 5 implica una questione per cui non so se l'una non si connetta coll'altra siffattamente, che ammesso un articolo possa ammettersi l'altro; credo quindi che si dovrebbe passare all'articolo 6 e seguenti.

Presidente. Se non v'è nessuna osservazione in contrario sulla proposta del Senatore Di Revel, si sospenderà anche la discussione dell'articolo 5, finchè siasi visto l'esito della deliberazione dell'Ufficio sull'articolo 2.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non sono dell'avviso dell'onorevole Senatore Di Revel, cioè che ci sia una connessione tale tra questi due articoli che impedisca di votare l'articolo 5. Se non altro, credo utile di dire che io avrei proposto la mutazione della frase di quest'articolo, riportandolo alla legge del 1850 delle provincie superiori, quando si stabilì la massima che ci regola e che ora noi ripetiamo, la massima, cioè, che una Banca di circolazione non possa stabilirsi se non per legge.

Questa, per così dire, è una parte del nostro diritto nazionale: la libertà delle Banche si intende in questo senso, in quanto che occorre una legge per autorizzare una Banca di circolazione. Quest'articolo non è che la ripetizione di quell'articolo tante volte invocato, col quale si stabiliva la massima che privilegi non se ne danno e che solamente si riserva ad una legge il concedere l'emissione di biglietti.

Quindi io proponevo di tradurre l'articolo in queste parole:

« Nessun'altra Banca di circolazione può essere autorizzata se non per legge. »

Così la divergenza tra il testo ministeriale e la redazione dell'Ufficio Centrale sarebbe scomparsa quando diciamo che nessuna altra Banca di circolazione può essere autorizzata se non per legge.

Se questa nuova formola fosse accettata, io confesso di non vedere nessun legame sulla questione inclusa nei precedenti articoli 3 e 4, perchè certamente tutti riteniamo, tutti vogliamo ritenere che nessuna Banca di circolazione si possa attivare se non per legge.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Mi duole, ma appunto l'onorevole signor Ministro è entrato in una discussione che esige da parte mia che entri in quella dell'articolo 4.

Evidentemente, io domando qual valore possa avere l'art. 5 che dichiara, secondo la redazione proposta dal Ministro, che nessun'altra Banca di circolazione potrà essere istituita se non per legge, a fronte dell'art. 4 in cui è detto:

« I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le Casse dello Stato, dove esista una sede o una succursale della Banca medesima. Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre Casse dello Stato. »

Quando ci sia un biglietto, il quale è ricevuto in forza di legge dalle Casse dello Stato; quando il Governo abbia la facoltà ancora di estendere l'obbligo di riceverlo ad altre Casse subalterne, non bisogna illuderci, noi veniamo al corso legale dei biglietti.

È questa la questione che credo verrà sollevata in occasione dell'articolo 4; epperò sospendendosi la

discussione di questo articolo, credo che bisogna sospendere anche quella dell'articolo 5, perchè la disposizione che si porrà nell'articolo 4 darà la norma a quella dell'art. 5.

A mio giudizio le disposizioni dell'articolo 4 hanno quella larghezza di applicazione che credo abbiano quelle dell'articolo 5, perchè evidentemente non ci sarà mai una Banca di circolanze che possa stabilirsi là dove ci sono biglietti che hanno un corso mezzo forzato, che gl'inglesi dicono *legal tender*, l'obbligo cioè di esser ricevuti in pagamento.

Credo dunque che si possa rimandare la discussione anche dell'articolo 5.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non credo che valga la pena d'insistere, sebbene io mi permetta di aggiungere che l'articolo 5 sarà indubitamente votato; sicchè solamente nella discussione dell'articolo 4 si potrà vedere se i biglietti si abbiano o no a ricevere. Sarà una conseguenza necessaria di un principio che tutti ammettiamo; ma certo non è il quinto articolo che dipenda dal quarto: è il quarto

che dipende dal quinto. La votazione dunque si sarebbe fatta senza pericolo.

Ma, ripeto, non val la pena di insistere.

Presidente. Poichè il Senatore Di Revel propone la sospensione anche dell'art. 5, e che non è stata formalmente rifiutata, non avendo il signor Ministro dato che alcune spiegazioni, crederei forse che sarebbe meglio di rimandare la continuazione della discussione a lunedì, perchè io spero che essendo domani giornata più libera si potranno avere lunedì le risoluzioni dell'Ufficio Centrale.

I signori Senatori avranno la distribuzione di uno stampato degli articoli quali furono votati fino al giorno di ieri; li prego quindi di volere attendere a questo stampato per vedere se ci fossero confusioni da evitare, e rettificazioni da fare.

Se non ci sono osservazioni, s'intende rimandata la discussione del presente progetto di legge a lunedì alle ore 2.

La seduta è levata (ore 5 1/2).

C.

TORNATA DEL 21 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Relazione dell'Ufficio Centrale sull'emendamento del Senatore Scialoja rinviato al suo esame — Dichiarazione al riguardo del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Osservazioni del Senatore Scialoja a sostegno del suo emendamento, cui risponde il Ministro delle Finanze — Adesione condizionata del Senatore Di Revel all'emendamento Scialoja e sua proposta riguardo all'articolo 4, acconsentita dall'Ufficio Centrale e dal Ministero — Parole del Senatore Arrivabene — Istanza del Senatore Scialoja per porre a partito per primo la proposta del Senatore Di Revel all'art. 4 — Emendamento alla medesima del Senatore Ceppi, accettato dal Senatore Di Revel — Parole dei Senatori Scialoja, Di Pollone e Ministro delle Finanze — Approvazione della proposta del Senatore Di Revel, che forma l'art. 4, colle modificazioni dei Senatori Ceppi e Scialoja — Ritiro dell'emendamento Scialoja all'art. 2 — Approvazione di quest'articolo — Presentazione del progetto di legge relativo alla perequazione dell'imposta fondiaria — Proposta dei Senatori Di Revel e Di Pollone per l'esame del progetto summentovato — Osservazione del Senatore Di Castagnetto — Adozione delle proposte Revel-Pollone — Deliberazioni per l'aggiornamento delle sedute al 12 aprile — Ri,resa della discussione sul progetto di legge relativo alla Banca d'Italia — Nuova redazione dell'art. 5 proposta dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Obbiezioni ed istanza del Senatore Scialoja, cui aderisce il Ministro suddetto — Approvazione dell'art. 5 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale — Emendamento all'art. 6 del Senatore De Foresta, combattuto dal Senatore Farina — Osservazione del Senatore Lauri — Considerazioni del Senatore De Foresta a sostegno del suo emendamento — Reiezione dell'emendamento De Foresta — Approvazione dell'art. 6 modificato dall'Ufficio Centrale — Ritiro dell'articolo 7 tanto del progetto ministeriale che dell'Ufficio Centrale, e sostituzione di un nuovo articolo combinato col Ministero — Approvazione di quest'articolo e dei successivi 8 e 9, colla modificazione proposta dal Senatore Cataldi — Articolo addizionale del Senatore Scialoja, accettato dall'Ufficio Centrale come disposizione transitoria — Approvazione degli articoli 10 al 13 — Osservazione del Senatore Giovanola — Dichiarazione d'adesione alla medesima del Senatore Farina e sua proposta di un altro articolo d'aggiunta — Approvazione dei due articoli addizionali 14 e 15 e dell'intero progetto — Composizione degli uffizi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, e delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizione.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3434. Il Consiglio Comunale di Livorno (Toscana) porge istanza al Senato perchè voglia introdurre alcune modificazioni alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. »

« 3435. La Camera di commercio di Bergamo (Lombardia) sottopone al Senato alcune osservazioni e proposte intorno al progetto di legge per la riforma del dazio sugli zuccheri. »

« 3436. I piloti da grano di Genova domandano che nel progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri sia sancita una misura, mercè cui vengano risarciti dei danni che soffrirebbero coll'abolizione della loro Compagnia. »

Presidente. Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge le lettere dei Senatori Meriui e Serra Domenico, colle quali domandano un congedo, che è loro dal Senato concesso.

Presidente. Il Prefetto di Como fa omaggio al Senato degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Nella seduta di ieri l'altro il Senato ha approvato il primo ed il terzo articolo del progetto di legge presentato dal Ministero.

L'art. 2 venne rinviato all'Ufficio Centrale per l'esame di un'aggiunta stata proposta dal signor Senatore Scialoja, ed in pari tempo si sospesero gli articoli 4 e 5, sia visto l'esito dell'esame che si doveva fare dall'Ufficio della detta aggiunta all'articolo 2.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha nuovamente ed attentamente esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja.

Lo stesso pare che si divida in due parti distinte.

La prima parte sarebbe per sé e non congiunta colla seconda, una specie di riserva del diritto dello Stato di fare una legge relativa alla Banca dopo il periodo di dieci anni.

Quanto a questa riserva, considerata per sé non parve di una grande importanza e soprattutto non necessaria, giacché il diritto di fare leggi è indubbiamente uno dei diritti più inalienabili che possa avere lo Stato. L'iniziativa delle leggi è espressamente riservata dall'art. 10 dello statuto al Re ed alle due Camere; conseguentemente questa facoltà indubbiamente e il Parlamento e il potere reale la conservano, e non vi è bisogno di dirlo, espressamente.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore.* La seconda parte dell'articolo si riferisce all'accordare la facoltà allo Stato di sciogliere la società della Banca, ove l'assemblea generale degli azionisti non accettasse le riforme che la nuova legge sulla Banca avesse deliberate.

Questa facoltà pare che tenda a togliere alla Banca il diritto a qualsiasi indennità, nel caso che non credesse di sua convenienza di accettare le modificazioni che fossero da qui a 10 anni introdotte nella legge attuale. Se questo è lo scopo, come pare, dell'emendamento proposto, l'Ufficio per sé non potrebbe sapere se attualmente le Banche esistenti siano disposte ad accettare una modificazione di tanta importanza.

Infatti non si deve perdere di mira, che anche dopo dieci anni dall'attivazione della legge che ora discutiamo, l'antica Banca toscana avrebbe avuto ancora una vita di cinque anni, giacché non finisce che con tutto il 1879 il diritto di cui essa gode attualmente; e che per la Banca nazionale la durata attuale, indipendentemente dalla legge che stiamo discutendo, non finisce che nel 1889. Essa quindi coll'innovazione che introduce l'emendamento dell'onorevole Scialoja, sarebbe esposta a perdere 15 anni dell'esercizio che già fin d'ora ha e che le è stato con apposita legge accordato. Non parve probabile all'Ufficio Centrale che le Banche attualmente esistenti fossero per acconsentire ad una eventuale cessazione del loro esercizio, ed alla perdita dei loro diritti per un lasso di tempo così considerevole. Ad ogni modo siccome l'Ufficio Centrale per sé non può conoscere quali sieno le intenzioni dei rappresentanti delle Banche attuali, sotto questo rapporto egli ha creduto di doverne completamente riportare a quanto sarà per dire l'onorevole Ministro, giacché egli non può conoscere le intenzioni di questi enti che attualmente esistono e funzionano, coi quali lo Stato ha un contratto, che non può rescindere senza accordare loro la debita indennità. Quindi l'Ufficio, ripeto, si riporta a quanto sarà per dire il signor Ministro, giacché egli solo è in caso di conoscere quali siano le intenzioni di questi contraenti.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja.** La cedo al signor Ministro, se vuol parlare.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il punto di partenza è diverso, ma arriviamo alla medesima conclusione.

Io non posso accettare l'interpretazione dell'onorevole Relatore intorno all'art. 2.

L'articolo 2 stabilisce occorrere una legge per modificare lo statuto, anche quando ci fosse l'accordo fra le due parti, ma non che una legge possa mutar lo statuto senza l'accordo fra le due parti. In questo senso dico e ripeto quello che dissi già ieri l'altro, che non posso accettare la proposta dell'onorevole Scialoja ed aggiungo ora che questa non è per nulla accettata dalle parti interessate.

Osservo che noi abbiamo votato l'articolo 63 dello statuto; abbiamo votato che la società durerà fino a tutto il 31 dicembre 1899.

Comunque si voglia vulgere il discorso finisce sem-

pre a questo: non sono più 36 anni che si sono dati, è un termine notevolmente più breve.

Se si dice che ad un certo punto della durata della Banca, il Governo ha la facoltà di mutare, di imporre una riforma dello statuto, siccome non è possibile a questo momento dire quale sia la riforma, perchè non credo che alcuno potrebbe fin d'ora indicare quali saranno le future modifiche; è chiaro che la facoltà rimarrebbe illimitata, è chiaro che la società riguarderà il termine che si fissa da oggi come il termine vero di sua esistenza. E la Banca in simile incertezza del suo avvenire non potrà a meno di preoccuparsi grandemente dei danni che potrà recarle la combinata riforma, alla quale essa non è chiamata a dar voto. Si immagini, per esempio, che dopo essersi disputato tanto sulla formazione delle assemblee locali, sui Consigli amministrativi, ecc., si venga a capo di 10 o di 15 anni, a dire: io voglio un'altra direzione, un'altra forma di assemblee, un altro organamento; credete voi che queste radicali variazioni possano imporsi senz'altro alla Banca? che debba essa essere costretta ad accettare qualsiasi condizione per non aver a liquidare?

Dico poi che non vi è assoluta necessità della proposta, perchè i mezzi che ha il Governo sono sufficienti per ottenere che una riforma che apparisca veramente utile e indispensabile al pubblico ed alla Banca, si faccia in modo conveniente.

Dunque voglio dire, che l'influenza morale del Governo sarà sufficiente per ottenere a tempo opportuno una riforma che apparisse necessaria, prima che si arrivi al termine della concessione.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Signori Senatori, sono molto imbarazzato a sapere d'onde e come incominciare a rispondere all'Ufficio Centrale ed al Ministero, perchè se l'uno e l'altro sono d'accordo nelle conclusioni, sono però disaccordi nelle premesse.

Io quindi combatterò, quanto a premesse, due nemici dissidenti; quanto a conclusioni, avversari riuniti in una sola falange.

Dice l'Ufficio Centrale, che l'articolo 2, come è proposto da esso Ufficio, dà al governo l'illimitata facoltà di rivedere per mezzo di legge gli statuti della Banca.

Qualunque rimprovero che si voglia fare all'Ufficio Centrale nell'esame di questa legge sarebbe privo di fondamento ed ingiusto.

Noi siamo stati edificati della sua diligenza e della sua dottrina. Ma il rimprovero che egli meriterebbe anche meno di qualunque altro, sarebbe quello di non averci fatto dimenticare, che la materia che abbiamo per le mani, non è solo argomento di una legge d'interesse pubblico, ma sì d'interesse privato.

Più di una volta ci si è rammentato che le clausole degli statuti non potevano essere essenzialmente modi-

ficate, senza sapere se gli azionisti volessero o non accettare le modificazioni.

E bene io suppongo che con queste disposizioni di spirito non sia venuta meno all'Ufficio Centrale la solita sua diligenza, quando disaminò l'articolo 2 del disegno di legge. Or se esso credette che codesto articolo conferisse facoltà illimitata al potere legislativo di rivedere gli statuti della Banca, esso opinò che gli azionisti potessero accettare una clausola assai più dura di quella che io propongo; una clausola che io respingerei nell'interesse della società medesima, perchè non le lascerebbe sicurezza di sorta sino dal giorno seguente a quello in cui la presente legge sarebbe votata.

Il mio articolo in questa ipotesi accorderebbe una gaurentigia maggiore alla società, ed in questo caso io non so nè come, nè perchè l'Ufficio Centrale sostenga che si debba avere l'assenso formale della società medesima per accettarlo.

Ma in ciò il signor Ministro dissente dall'Ufficio Centrale, dal quale però ieri l'altro sin da principio non dissentiva, sebbene poi riformasse il suo pensiero dopo la lunga discussione, che ebbe luogo in Senato. Ciò mi farebbe quasi supporre che quando il Ministro ha presentato la legge abbia anch'egli avuto in animo quello che l'Ufficio Centrale sostiene ancora oggi.

Ma, comunque sia, oggi il Governo dice, sapere che i contraenti non accetterebbero la modificazione da me proposta.

Innanzitutto, o Signori, altra cosa sono gli statuti della Banca, che i contraenti si sono obbligati ad accettare ed hanno sottoscritto, ed altra cosa è la legge, la quale non credo che possa sottoporsi all'approvazione degli azionisti.

Ma oltre di ciò il rammento che le parti che accettarono gli statuti, si riservarono la ratifica dell'assemblea generale degli azionisti.

Io non so con: nel breve tempo di 2½ ore il signor Ministro abbia potuto consultare tanti azionisti da prevedere quello che sarebbe detto in un'assemblea generale, come abbia potuto indovinarne la mente, interpretarne lo spirito.

Quanto a me io sono certo, anzi certissimo, che se l'emendamento da me proposto sarà accolto dal Senato, gli azionisti l'accetteranno. E per vero sarebbe irragionevole che gli azionisti italiani non accettassero quello che si pratica in tutto il mondo civile.

Quando il Governo austriaco rivide nell'anno scorso gli statuti della Banca di Vienna, tra le modificazioni che vi introdusse, vi è quella che si legge nel primo articolo degli statuti riformati, e che è concepito così:

« Il privilegio accordato alla Banca nazionale che dovrebbe durare sino a tutto dicembre 1866, viene per effetto del presente statuto modificato e prorogato. Esso durerà sino a tutto dicembre 1876. »

Fu più reciso il Governo austriaco, di quello che fossero altri governi e volle assolutamente che il pri-

vilegio non durasse oltre 10 anni: e fece bene e saviamente, quanto noi faremmo male ed imprudentemente ad impegnarci senza rimedio fino alla fine del secolo.

Perciocchè nei tempi in cui viviamo la questione del miglior ordinamento delle Banche è tra quelle che sono più fortemente agitate. Non vi è oggi economista per eminente che sia, il quale possa dire, quale sia il sistema di ordinamento delle Banche, che possa dirsi esente da ogni pecca; ma oggi tutti gli economisti, meritevoli di questo nome, diranno, che la questione è *sub judice*; e che è imprudenza impegnar l'avvenire che è gravido della soluzione del problema che è stato già posto.

Ed il problema posto, o Signori, è uno dei più gravi problemi economico-sociali, perchè tutto ciò che si attiene all'ordinamento del credito può efficacemente sul ben essere generale dei popoli e sull'avvenire della società moderna, di cui è tanta parte l'elemento economico.

Sotto il Governo parlamentare in Francia, furono nel 1840 riveduti gli statuti di quella Banca. Il Governo proponeva al Parlamento il prolungamento del privilegio sino al 1866, cioè pel periodo di 25 anni.

Ma alla Camera dei Deputati fu proposto un emendamento simile al mio; e quel Ministero meno tenace, che non sia ne' suoi propositi il nostro, lo accettò volentieri; e gli azionisti francesi meno formidabili degli azionisti nostrani, non si attentarono a ricusarlo.

E nella Camera dei Pari, sul rapporto dell'illustre nostro concittadino Rossi, non si sollevò neppure una voce per reclamare contro questa clausola introdotta nell'altro ramo del Parlamento; nè il Rossi disse altro nel suo rapporto, che le parole che io vi leggerò, se me ne date licenza.

Eccole:

« Dans le projet primitif, on demandait la prorogation pure et simple du privilège jusqu'au 31 décembre 1867 (art. 1). Par un amendement que le Gouvernement accepte, on vous propose de dire que néanmoins le privilège pourra prendre fin ou être modifié douze ans après son renouvellement, c'est à dire le 31 décembre 1855, s'il en est ainsi ordonné dans l'une des deux sessions qui précéderont cette époque. »

E qui mi piace rammentare al signor Ministro del Commercio, che allora in Francia, o come più tardi in Inghilterra, nessuno si avvide della contraddizione tra le due durate, cioè tra la durata normale di 25 anni stabilita per la società, e la durata eventuale, proveniente da una modificazione legislativa. Onde in non so perchè in Italia debba essere contraddizione quello, che passando al di là delle Alpi, più contraddizione non è. La legge della contraddizione è legge logica ed unica per tutto il genere umano.

In Inghilterra nel 1844 fu fatto un progresso, ma non un progresso che giustificerebbe lo spavento degli

azionisti, od il rimprovero che mi è fatto dal Ministero, invocando la logica.

Un uomo stimabilissimo, quanto possono essere coloro che seggono sul banco dei Ministri, Sir Robert Peel, proponendo nel 1844 il rinnovamento e le modificazioni a tutti note degli statuti della Banca inglese, notava per l'appunto, in uno de' suoi splendidi discorsi, come sino a quel tempo si fosse malamente il Governo inglese contentato di apporre al suo prolungamento del privilegio la clausola che ogni dieci anni soltanto si potesse rivedere lo statuto della Banca; vedete, diceva egli, che se io non fossi venuto a tempo in quest'anno, che precede l'ultimo della espirazione del decennio, per proporvi modificazioni che reputo indispensabili al riordinamento del sistema bancario, voi l'anno venturo non avreste più avuto l'agio d'introdurle, ed avreste dovuto attendere altri dieci anni.

Lamentava dunque Robert Peel che soltanto di decennio in decennio si potessero rivedere gli statuti della Banca inglese, e profferiva queste solenni parole che io vi leggerò in francese, poichè le estraggo dal suo discorso tradotto nel *Journal des Economistes*:

« Venons maintenant à la durée que le Gouvernement propose d'accorder à la nouvelle charte de la Banque. Il y a dix ans, elle fut renouvelée nominale-ment pour 21 ans avec la condition que le Parlement pourrait la reviser à la fin de la période à laquelle nous sommes arrivés. Je propose de lui accorder une nouvelle durée de 21 ans, mais avec cette modification à la clause spéciale de l'acte de 1833, que lors même que le Parlement oublierait de faire usage de son droit de révision à l'expiration des dix ans, la charte ne se trouverait pas par ce seul fait, renouvelée jusqu'à la fin de la période de 21 ans. Nous voulons que le Parlement conserve son droit intact, à partir de l'expiration des dix ans, jusqu'à la fin des vingt ans, en avertissant toutefois la Banque une année d'avance. »

La contraddizione così flagrante in cui sono caduto io, distinguendo tra la durata degli statuti fino al 1899 e la revisione loro dopo 10 anni, è precisamente quella in cui cadde sir Robert Peel; sono soddisfatto di aver nell'errore un tale compagno!

Ho tenuto la mia parola: ho dimostrato, se non erro, che in tutta l'Europa civile, non si è trovato strano che il concetto espresso nel mio emendamento sia applicato alle più grandi Banche, e tra queste, alle Banche, le quali sono più connesse coll'amministrazione dello Stato, e che adempiono al maggior numero d'incumbenze governative, cioè a tutte quelle che il Ministero desidera che siano man mano affidate alla nostra, come il servizio delle zecche, e quello delle tesorerie, ed anche a qualche cosa di più, come è il pagamento del debito pubblico in Inghilterra.

Auzi, o Signori, ho dimostrato come da eminenti uomini di Stato e da tutti i legislatori sia stato considerato come un progresso richiesto dalle condizioni dei tempi, che accordando un privilegio di 20 o 30

anni, si riservasse al potere legislativo la facoltà di ritirarlo o modificarlo, in Francia, ogni 10 anni, ed in Inghilterra dopo 10 anni, ma senza interruzione di anno in anno sino all'ultimo della sua durata.

Se non che, o Signori, mi dirà forse il signor Ministro, guardiamo l'esempio più recente della Francia imperiale.

Al 1857 in Francia fu rinnovato il privilegio alla Banca per 30 anni senza restrizione veruna.

Egli è vero che quel Ministro delle Finanze credette di concludere un buon negozio facendo versare agli azionisti della Banca cento milioni coll'obbligo di impiegarli in rendite pubbliche dello Stato e dando in cambio di questo prezzo il privilegio per 30 anni, sebbene ristretto in certi confini, cioè in quelli che ha sempre avuto il privilegio della Banca francese: ma è vero altresì che per quanto riservata dovesse essere la parola nel Parlamento francese, i reclami si sono sollevati in quelle aule e nella stampa. Tutti gli uomini eminenti, tutti coloro che non sono avvocati della Banca o che non iscampano per conto della Banca, hanno protestato contro questa infeudazione del privilegio della Banca per 30 anni.

Dopo le cose che ho esposte, non ho bisogno di altri ragionamenti per combattere gli argomenti che mi si sono finora opposti, e che sono, per così dire, estrinseci al subbietto.

Mi si è detto: tra il vostro emendamento e la durata della società ci è contraddizione: ma gli esempi di altri popoli pur civili come noi mostrarono che contraddizione non vi è.

Si è lanciato il solito motto: gli azionisti non accetteranno. Io mi permetto di non partecipare a questo medesimo timore.

In Francia, in Inghilterra, in Austria gli azionisti accettarono quel che da alcuni tra noi sembra inaccettabile, ed io non dubito né punto né poco che gli azionisti delle due Banche contraenti accetterebbero il mio emendamento.

E per vero, o Signori, se gli azionisti fossero fin da oggi tanto potenti, che non avendo ancora noi fatta la legge, la loro disapprovazione, soltanto sospettata, ci spaventasse a segno da costringerci a respingere l'emendamento, proposto nell'interesse dell'universale, lascio considerare al Senato quali possano essere mai i mezzi indiretti che il Ministro d'Agricoltura e Commercio credeva avere in sua mano di qui a non so quanti anni per combattere quel monopolio formidabile, che oggi noi vogliamo creare con la lunga ed intangibile vita di tutto il resto del secolo decimonono.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Senato mi perdonerà se prendo la parola in un argomento, il quale tuttoché sia di spettanza peculiare del mio collega il Ministro di Agricoltura e Commercio, ha però tanta attinenza

colle finanze da meritare grandemente l'attenzione e le considerazioni del Ministro delle Finanze.

Io credo che tutto l'argomento dell'onorevole Scialoja, che ha molte parti assai lodevoli, si fonda però sopra circostanze di fatto compiutamente diverse. Se vi esistesse una Banca nazionale d'Italia, la quale già da 30 o 40 anni fosse in vigore e che essa si estendesse a tutte le parti del Regno, se il suo capitale fosse versato, se i suoi biglietti fossero accettati ovunque senza difficoltà, e si presentasse la questione di porre la limitazione che testè accennava l'onorevole proponente, io per avventura mi troverei del suo avviso, convalidato qual'è dall'autorità di tanti illustri uomini da esso invocata. Ma qui si tratta di cosa ben diversa. Qui si tratta invece di creare una Banca, si tratta di dare ad essa le condizioni di esistenza; imperciocchè le Banche d'Italia esistenti, sebbene si fondino nella nuova, pur tuttavia coll'aumento del capitale e coll'estensione che prende, può questa riguardarsi come un nuovo grande istituto. Mi pare adunque che la specialità della condizione in cui ci troviamo debba far decisamente rifiutare l'emendamento proposto dall'onorevole proponente, imperocchè una delle condizioni della riuscita ella è al certo la sicurezza d'una data stabilità.

Che le due Banche attuali che si tratta ora di fondere, insieme, noi abbiamo un capitale di 40 milioni versati, capitale che vogliamo portare a 100; si aggiunge la circostanza che in alcune parti del Regno il biglietto di Banca non è ancora conosciuto: ora è nostro intendimento di dare a questo istituto tale forza da trovare facilmente tanto il capitale che ancora gli manca, quanto l'accettazione de' suoi biglietti, e per ottenere ciò non dobbiamo lasciar sospesa sulla sua testa una spada di Damocle, qual sarebbe quella dell'onorevole Senatore Scialoja.

Egli è certo, o Signori, che se l'emendamento proposto fosse accettato, esso influirebbe grandissimamente sul credito dell'istituto.

Io non so cosa farebbero gli azionisti, ma so bene che, quand'anche essi accettassero la condizione onerosa che verrebbe loro, colla proposta del Senatore Scialoja, imposta, vi sarebbe nondimeno un abbassamento di credito pel nuovo istituto.

Io credo che il Senato ed il Governo hanno diritto di prendere le precauzioni, le cautele opportune a che la Banca adempia al suo scopo, perchè l'interesse pubblico sia salvo; ma stabilite queste, pare a me che noi dobbiamo tutti unanimemente sforzarci a dare alla Banca il maggior vigore possibile, il maggior credito, affinché essa divenga veramente utile al paese.

Ora, per una Banca che si va ad istituire, io ripeto la durata proposta nel progetto di legge ed accettata anche dal vostro Ufficio Centrale assolutamente indispensabile, e tanto più in quanto che dal contesto degli altri articoli della legge si rileva apertamente non poter esistere qui né quel monopolio, né quell'infeudazione,

contro la quale giustamente alcuni scrittori moderni francesi hanno reclamato.

Verrà tempo in cui le osservazioni che l'onorevole Senatore Scialoja metteva in campo, saranno opportune anche in Italia, ma per ora non lo sono, mentre il periodo in cui ci troviamo esige che si fondi una Banca unica per tutto il Regno, e che questa si abbia la maggior forza possibile.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel, poi l'avrà il Senatore Farina.

Senatore Di Revel. Io credo che la questione che si agita intorno alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja e che versa sull'articolo 2, non possa disgiungersi dalle disposizioni contenute nell'articolo 4, in cui è detto che « I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato. » Io credo, dico, che questi due articoli hanno fra loro un'intima connessione.

L'onorevole Senatore Scialoja si preoccupa della possibilità che fino al 1899, cioè sino alla fine di questo secolo, il Governo non possa più recare modificazioni allo statuto della Banca, per quanto le condizioni dei tempi e delle cose fossero mutate, cosicchè si possa trovare in faccia alla Società vincolato a segno che la cosa pubblica ne possa soffrire.

Sino ad un certo punto io sarei del suo avviso, se le disposizioni dell'articolo 4 dovessero passare come sono scritte.

Se realmente si stabilisse per legge che il Governo dovrà accettare i biglietti della Banca in tutte le casse dello Stato, la Banca essendo investita per legge di questa larga concessione, avrebbe un mezzo di ricalcitrare, di esimersi dal recare ai suoi statuti quelle modificazioni che i tempi consigliassero, e così un mezzo per impedire che il Governo possa venire a farsi delle modificazioni; ma se noi non ammetteremo, come proporrò a suo tempo, che sia stabilito nella legge l'obbligo al Governo di accettare i biglietti di Banca, ma che sia semplicemente autorizzato ad ordinare che i biglietti siano ricevuti nelle casse dello Stato, stabilendo che questo sia rinvocabile, io credo che in tal guisa il Governo avrà sempre un'arma potentissima per costringere la Banca a venire ad accordi ragionevoli, allorché il tempo ne manifestasse il bisogno.

Dirò di più; io veggio che all'articolo 5 è detto:

« Nessun'altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti al portatore, se non per legge. »

Egli è evidente che la Banca non ha sola il privilegio di emettere biglietti di circolazione, essendovi la dichiarazione che quest'autorizzazione potrà anche essere per legge concessa ad altra società.

Ora, si ponga il caso che a capo di dieci anni si riconosca che le condizioni interne sono talmente mutate, che le condizioni economiche hanno preso uno sviluppo tale, per cui sia necessario modificare gli sta-

tuti della Banca, io dico che, indipendentemente dall'azione che il Governo ha sopra un istituto di questa natura, gli basterebbe di rievocare la disposizione per cui i biglietti siano accettati dalle casse dello Stato, gli basterebbe di manifestare il desiderio di concedere ad un'altra Banca la facoltà di emettere biglietti di circolazione, perchè l'attuale Banca dovesse piegarsi e arrendersi a quelle condizioni che fossero credute ragionevoli.

Quindi per me, in principio, può stare la tesi sostenuta dall'onorevole Scialoja, non però in termini così generali, perchè vediamo che non da per tutto questo sistema è stato adottato.

Sicchè, ove l'articolo 4, relativamente al corso dei biglietti, sia modificato nel modo da me indicato, si potrà ottenere il fine che si prefiggeva il proponente, diversamente nelle condizioni attuali, come opportunissimamente ha osservato il signor Ministro delle Finanze, si ingenererebbe una gravissima sfiducia, per cui, mentre noi ci sforziamo di introdurre l'istituzione della Banca in paesi che non la conoscono affatto, introdurremo invece una condizione che arrischierebbe di compromettere l'istituzione stessa, quindi dichiaro che io subordino la proposta dell'onorevole Scialoja all'accettazione dell'articolo 4 modificato nel modo indicato, che, cioè, non sia portato per legge l'obbligo al Governo di accettare i biglietti, ma che sia bensì facoltativo al medesimo sia di concederlo per Decreto reale, sia di rinvocarlo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'onorevole Senatore Di Revel appiana la via alla soluzione. Egli ben dice che gli articoli 4 e 5 sono quelli che contengono la base del nostro sistema, e che quando si è dichiarato nell'articolo 5 che non si può creare alcuna nuova Banca di circolazione, ossia alcuna Banca con emissione di biglietti se non per legge, si rendono inutili le maggiori cautele desiderate dall'onorevole Senatore Scialoja: basta solo che coll'articolo 4 invece di fare obbligatoria la ricezione dei biglietti nelle casse dello Stato, si faccia facoltativa.

E perchè l'avviamento in cui ci mette l'onorevole Senatore Di Revel possa veramente riescire efficace, io credo utile di dichiarare per parte mia, e credo che il mio Collega delle finanze non mi contraddirà, che non ho difficoltà ad accettare la proposta che fa l'onorevole Senatore Di Revel, che cioè si dichiari semplicemente facoltativa la ricezione dei biglietti della Banca nelle casse dello Stato. Ed in tal senso egli ben dice, che quella tale influenza morale, di cui parlavo poco prima, e che può, a suo tempo, indurre la Banca ad una ragionevole riforma, diventerà anche più forte e più efficace.

In conseguenza pregherei di fare la discussione dell'articolo 4 prima di quella dell'articolo 5, ovvero rite-

nere la dichiarazione che facciamo, che non rifiuteremo la mutazione della frase all'articolo 4.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Prima la parola spetta al signor Relatore, poi l'avrà il signor Senatore Arrivabene.

Senatore Farina, Relatore. Anzi tutto dichiaro che l'Ufficio Centrale si era già preoccupato delle osservazioni fatte dal conte Di Revel, ed aveva deliberato di accettare egli pure l'innovazione di cui fece cenno l'onorevole Senatore.

Venendo poi alla questione attuale, egli non può lasciare senza qualche risposta quel che venne detto in contrario.

Anzi tutto nella interpretazione dell'articolo 2 è bensì vero che l'Ufficio Centrale ha detto che crede, e persiste nel credere, che la facoltà di far leggi nello Stato sia una delle più inalienabili, ma non ha mai voluto sostenere che quando si faccia una legge la quale tolga o modifichi un diritto preesistente, non si debba dipendentemente da questa novità accordare indennità alle persone che potessero essere danneggiate. Questa è una cosa diversa dall'altra, e il sostenere che non ci debba essere indennità non è menomamente nelle intenzioni dell'Ufficio Centrale, quantunque a me, esaminando improvvisamente l'emendamento l'altro giorno, possa essere sfuggita qualche parola che inducesse a credere diversamente, dichiaro che l'Ufficio Centrale non intende privare di indennità chiunque possa esser stato danneggiato da una legge dello Stato dei diritti in lui preesistenti.

Fatta questa osservazione risponderò poche parole alla proposizione dell'onorevole Scialoja, il quale trovava diversità fra lo statuto e la legge; e diceva: ciò che avete stabilito nello statuto non è necessario che lo stabiliate nella legge. Ma la legge è approvativa dello statuto: evidentemente sarebbe strano di mettere una cosa in contraddizione coll'altra; e quando si adottò già lo statuto si aveva presente che l'articolo della legge reudevà obbligatorio e la legge e lo statuto medesimo, perchè uno statuto approvato per legge diventa esso stesso parte integrante della legge medesima.

Mi occorre poi fare qualche osservazione circa ai numerosi esempi che andò citando l'onorevole Senatore Scialoja, per dire che in altri paesi si prescrive la revisione dello statuto ad un'epoca determinata. Vero è che questo fu fatto, ma in quali occasioni? Sempre che, o spirava il privilegio della Banca, oppure quando nella legge che aveva accordato il privilegio alla Banca era prefissa un'epoca nella quale si dovesse rivedere lo statuto.

Vede dunque il Senato che questi esempi non hanno che fare col caso nostro, imperocchè noi qui abbiamo due Banche, esistenti in modo che se non andasse in attività la presente legge durerebbero l'una fino al 1879, l'altra fino al 1889. Se noi facciamo cessare queste Banche, per quel che ho detto precedentemente che chi ha un diritto e ne viene privato da una legge dello Stato ha diritto inamovibilmente ad una indennità,

quando non si acquieti alle condizioni che colla nuova legge gli sono fatte, così tale diritto all'indennità lo hanno esse pure.

Consequentemente l'esempio citato dall'onorevole Scialoja non calza punto alle condizioni nostre, perchè noi abbiamo già due enti i quali hanno dei diritti acquistati, dati loro dallo Stato, l'uno dei quali dura fino al 1889 e l'altro fino al 1879.

Se dunque essi rinunzieranno a questo diritto, se non pretenderanno indennità per l'abbandono del medesimo si potrà procedere oltre; ma io credo che sia necessario che prestino il loro consenso, senza del quale non potranno essere privati del diritto acquisito, e che hanno piena facoltà di esercitare in ogni sua parte.

Credo dunque che anche sotto questo riguardo le osservazioni dell'onorevole Scialoja non calzino alla questione.

Del resto per quanto la questione delle Banche possa riguardarsi *sub judice* specialmente nei paesi dove è molto esteso il credito, come ottimamente osservava l'onorevole Ministro delle Finanze, questa ragione non si potrebbe invocare da noi dove specialmente in alcuni paesi il credito si può dire tutt'affatto bambino e le nozioni del medesimo non ancora rese comuni alla generalità delle classi dei cittadini. Del resto io mi limiterò alla mia volta a citare un esempio di quello dell'Olanda che non più lontano dell'anno scorso decise in un senso ad un dipresso identico al nostro la questione che là pure si agitava relativamente alla organizzazione di quella Banca.

Dopo ciò io spero che il Senato non ammetterà l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Poichè il mio onorevole collega ha fatto allusione a me, io debbo dire che non ho nessuna difficoltà ad accettare il concetto dell'onorevole conte Di Revel. Io credo che l'origine di questo articolo sia venuta da ciò, che i biglietti della Banca Toscana sono realmente ricevuti per legge nelle casse dello Stato, mentre quelli della Banca nazionale qui esistente sono ricevuti solo facoltativamente.

Ad ogni modo io non do a questa cosa una grande importanza, perchè credo che fra lo Stato, la Banca ed il paese ci siano tali nessi di utilità che non so dubitare che non vengano ricevuti sempre i biglietti della Banca nelle casse dello Stato.

Ma trovo giusto che questa facoltà possa essere riservata al Governo, nè credo d'altra parte che ciò scemi punto il credito dell'istituto che noi stiamo per creare; quindi si potrebbe, in questa intelligenza, passare senza più all'emendamento dell'onorevole Scialoja.

Presidente. Prima di dar la parola al Signor Senatore Arrivabene, a cui spetta pel primo, pregherei il signor Senatore Di Revel di voler formulare l'emendamento che ha proposto.

Senatore Di Revel. Ne aveva formulato uno che

portai al banco dei Ministri: il signor Ministro delle Finanze propone una redazione a cui mi accosto.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La redazione sarebbe questa:

« Il Governo di S. M. è autorizzato ad ordinare che i biglietti della Banca d'Italia siano ricevuti nelle casse dello Stato. »

Presidente. La parola è al signor Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Quando io presi la parola nella discussione dello statuto all'articolo 61 feci un'osservazione per la quale trovavo che era troppo lungo il privilegio accordato alla Banca, dovendo esso durare fino alla fine del 1899; ma confesso il vero che allora io non avevo posto sufficientemente attenzione all'articolo 5. Mi pare ora che, coll'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Di Revel, dovrebbe arquietarsi interamente l'onorevole mio amico e collega il Senatore Scialoja.

Con queste due disposizioni il Governo può autorizzare altre Banche ad emettere altri biglietti, e quindi il privilegio della Banca attuale verrebbe a cadere; mi sembra perciò che si possa votare l'emendamento del Senatore Scialoja, che ciascuno voterà secondo la propria coscienza, e dopo si potrà continuare il nostro lavoro.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Se il mio emendamento, che ha sollevato tanta tempesta, non avesse potuto avere altro risultamento che l'adozione del temperamento conciliativo proposto dall'onorevole conte Di Revel, io me ne compiacerei con me medesimo come d'una buona azione e, permettete che il dica, me ne rammenterei come un servizio renduto al paese.

Ma, se com'è, mi permetterà l'onorevole Ministro delle Finanze che io insista perchè si voti prima l'articolo 4 e dopo il mio emendamento. Perciocchè non basta la proposizione di un Senatore e l'accettazione di un Ministro, perchè un articolo emendato diventi legge. E siccome ho speranza che questo emendamento sia accolto, potrebbe agevolare il respingimento del mio; così insisto perchè l'emendamento da me proposto e che per ora non ritiro, sia messo a partito dopo che l'articolo 4 emendato dall'onorevole conte Di Revel sarà posto ai voti.

Quanto poi ad alcune cose dette dall'onorevole Ministro delle Finanze, osserverò che è antico l'adagio che è meglio incominciare bene che non cominciare male, invecchiare peggio, e dopo che si è invecchiati pensare al modo di correggersi e di ringiovanire. Così di ringiovanimenti non ne è ho visti mai, e rarissimi sono quelli dell'emendazione dei vecchi, per quanto siano frequenti i casi di buona educazione se giunge a tempo.

Il signor Ministro della Pubblica Istruzione, che mi è dirimpetto può dir meglio di ogni altro se sia più facile correggere i vecchi o ben insegnare ai giovani.

Sicchè il dirci: Contentatevi di una Banca che non sarà perfetta, ma che per le condizioni arretrate del nostro credito può per ora convenire meglio al paese; datele non pertanto la vita dell'intero secolo, perchè poi verrà il 1° gennaio 1900 a proporvi una nuova Banca che potrà essere più utile; è tale esortazione e tale promessa che propriamente non mi soddisfano.

In ogni modo, perchè si fa spesso valere questo argomento, di essere le condizioni del credito presso di noi tanto diverse da quelle di altri paesi più avanzati in civiltà, che certe istituzioni buone per quelli non ci possono oggi convenire, anzi, secondo il signor Presidente del Consiglio, non ci potranno convenire neppure per tutto il corso di questo secolo; mi si permetterà che a questa assertiva, ch'è una specie di luogo comune parlamentare, io opponga un'osservazione generale, che credo assai fondata.

Non è la maggiore o minore importanza di una materia qualunque che richiegga una forma d'ordinamento sostanzialmente diversa; ma sì le cose di diversa natura. Il credito più o meno sviluppato non cessa di essere credito; e perciò l'ordinamento odierno delle Banche se fosse vizioso, sarebbe tale così dove il credito è molto sviluppato come dove lo è poco. Anzi il miglior ordinamento contribuirebbe a svilupparlo dove si trovasse arretrato. Quante volte parlando di una istituzione che prova tanto bene in Inghilterra e che è nota a tutti, intendo dire della *Clearing house*, non ho udito a dirmi: « beati gli Inglesi che ne possono profittare! » Chi sa quando noi potremo avere una simile istituzione. Per essere in grado di trarne vantaggio è indispensabile che il credito sia molto più innanzi che non è tra noi....

Senatore Farina, Relatore. Sicuro...

Senatore Scialoja. Ed anche l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fa eco a questa credenza quantunque egli sia tanto informato delle istituzioni di credito nostrane, e quantunque essendo egli stato Prefetto di Livorno dovesse meglio d'altri sapere, quel che io ho sino a ieri ignorato, cioè che la *Clearing house* è cosa vecchia in Livorno, ed era già in Toscana prima che fosse stata trapiantata in Inghilterra.

A Livorno dunque sono le così dette *Stanze di liquidazione*, e nel modo in cui mi si è descritto l'ordinamento di queste stanze da uno dei principali banchieri toscani, ho avuto motivo di convincermi che le *Stanze di liquidazione* di Livorno, operano anche meglio della *Clearing house* di Lombard street, dove fu introdotta da uno dei Corsi di toscana.

Vegga dunque il Senato quanto male si argomenti talvolta dalla minore o maggiore esecuzione del credito alla possibilità o alla impossibilità di certe pratiche o di certi istituti.

Se le stanze di liquidazione s'introducono a Londra

diventano note a tutti e pare che non possono convenire se non a quella che è la più grande città commerciale del mondo, se restano a ivorno e la piccola Toscana sono ignorate anche da quelli che sono più informati della storia delle istituzioni di credito.

Quanto poi al timore del signor Presidente del Consiglio che non si abbassi il credito della Banca riservando la facoltà al potere legislativo di rivedere l'ordinamento dopo un certo numero di anni, noi credo che punto né poco fondato.

È noto l'adagio che le antiche imposte sono le migliori, ma non è egualmente noto l'adagio che bisogna fare invecchiare le istituzioni per poterle utilmente riformare.

Lasciando libero il campo alla riforma delle istituzioni, s'induce nel pubblico la fiducia che saranno migliorate, il che le mette in maggior credito. Al contrario se voi proclamate che per tutto il secolo in cui viviamo, se non piace altrimenti agli azionisti, il paese dev'esser costretto ad ammirare come perfettissimo questo parto della nostra Banca; vi la condannate a nascere con la impronta del discredito.

Ieri l'altro quando era quasi al termine la votazione dello statuto l'onorevole Relatore, combattendo una proposta che fu poi da me ritirata, vi diceva che « tuttavia non è da negarsi come colla proposta del Senatore Scialoja si provvedesse ad una lacuna che veramente esisteva ed esiste sia nel progetto governativo, sia nel progetto dell'Ufficio Centrale. »

Questa lacuna consisteva nel non essersi data alcuna provvidenza per il caso in cui avvenisse un dissesto fra il governatore ed il Consiglio superiore.

Questa lacuna non si è colmata. Io era tentato a proporvi il modo di colmarla; ma non ho il coraggio di trattenervi troppo a lungo con nuove proposizioni, e me ne astengo. Intanto la lacuna quantunque avvertita rimane. Chi sa se non ve ne saranno delle altre, e ciò non ostante si vorrebbe che fino alla fine del secolo voi non poteste accostar la vostra mano a quest'arca santa degli statuti.

Vi saranno lacune ma non potranno colmarsi. No: ho detto male. Potranno colmarsi quelle che sarà interesse degli azionisti di far colmare; ma a quelle che interessano lo Stato od il pubblico penseranno i posteri nel secolo avvenire.

Presidente. Il signor Ministro ha chiesto che si fosse data la priorità nella votazione all'art. 4, al che assente il signor Senatore Scialoja proponente dell'emendamento.

Senatore Ceppl. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppl. Ho sentito con piacere che il Ministro delle Finanze, il quale è forse più interessato in questa parte di quello che lo sia il Ministro d'Agricoltura e Commercio, ha dichiarato che non intende essere obbligato al fare accettare i biglietti della Banca dalle casse dello Stato.

Io non farò dunque più parola a questo riguardo per cui si veniva veramente a dimezzare il corso legale dei biglietti, locchè io non credevo conveniente di fare per legge. Dico per legge giacchè a mio credere dovrebbe essere sottinteso che per mezzo di circolare il Ministro delle Finanze possa autorizzare in via amministrativa l'accettazione dei biglietti nelle casse dello Stato.

Ora l'emendamento che viene proposto porterebbe che il Governo del Re è autorizzato ad ordinare il ricevimento dei biglietti nelle casse dello Stato.

Mi pare che questa forma possa implicare che emani un Decreto reale il quale sarebbe autorizzato dal potere legislativo. Siccome vedrei veramente poca differenza fra la legge e questo Decreto reale, io preferirei che si dicesse, il Ministro delle Finanze può consentire il ricevimento dei biglietti della Banca.

Io credo poi che basterebbe anche, se il Senato lo credesse conveniente, consentire con o senza un ordine del giorno, che dal signor Ministro si autorizzerebbe questo ricevimento, perchè venne esso già autorizzato per circolare, ed io credo che non si sia fatto cosa meno conforme al disposto della legge, onde basterebbe il riconoscere in qualche modo non essersi fatto cosa meno conveniente a questo riguardo. Ora spiegherò la mia opinione con un esempio.

Quando si trattò in Francia dell'emanazione e discussione della legge del 6 giugno 1850, che tolse il corso forzato ai biglietti di quella Banca, vi fu uno dei rappresentanti, certo signor Vidal, che ne venne proponendo un articolo di legge affatto conforme a quello di cui ragioniamo. Il Ministro di Finanze di quel regno vi si oppose dicendo sostanzialmente: è impossibile che voi vogliate obbligare il Ministro di Finanze a ricevere dai debitori di questi biglietti che possono rifiutarsi dai suoi creditori, e impossibile che veniate a dimezzar così il corso legale. Il proposto articolo di aggiunta venne ritirato e rimase inteso in quell'assemblea, come era da tutti senza contrasto riconosciuto, che il Ministro delle Finanze potrebbe in via amministrativa per mezzo di circolare far quella stessa cosa; veramente potrebbe venire il tempo, e spero che non succedere, in cui il Ministro delle Finanze avesse a rinvocare il suo permesso, ed allora conviene che possa rinvocarlo senza farsi egli il promotore per interesse proprio del corso legale in generale; nè si potrebbe fare altrimenti quando i biglietti fossero accorsi in grande quantità alle casse dello Stato, e che i creditori di queste non volessero riceverli, giacchè il Ministro delle Finanze sarebbe appunto nell'a posizione di fare nell'interesse di queste ultime, la misura del corso legale ben prossima a quella del corso forzato.

Ora, quando venisse autorizzato per Decreto reale il ricevimento dei biglietti di Banca nelle casse dello Stato, sarebbe necessario un altro Decreto reale per rinvocarlo, locchè potrebbe richiedere tempo o fare un senso sgradevole, onde io preferirei una semplice mi-

sura amministrativa, di cui il signor Ministro non avrebbe a rendere ragione, evitando altresì una pubblicità che potrebbe anche nuocere allo stabilimento della Banca.

Ora io non intendo veramente di fare una formale proposizione, ma vorrei solamente fare presente che converrebbe sopprimere l'art. 4 del progetto di legge e che rimanesse inteso nel Senato per mezzo di un ordine del giorno, o anche senza un ordine del giorno per l'adesione del signor Ministro delle Finanze ammesso senza contrasto, che sarà in facoltà dello stesso Ministro di Finanze di autorizzare il ricevimento dei biglietti in quelle casse che egli riconosca opportune, oppure tutto al più che facendosi un articolo di legge si dicesse *il Ministro di Finanze può autorizzare*, ma non *il governo del Re*, giacchè questa espressione potrebbe implicare l'emaneazione d'un Decreto reale che si abbia poi da rivocare all'occorrenza con altro Decreto reale; locchè parmi aver dimostrato sarebbe sconvenevole.

Presidente. Prima di dar la parola al Relatore debbo far avvertito l'onorevole Senatore Ceppi, che il Senato delibera sulle leggi, e non può prendere intelligenze di sorta; qualunque intelligenza privata che prendesse sarebbe un uscir fuori e dalle sue istituzioni, e dagli usi parlamentari, ed anche forse dalle convenienze governative.

Senatore Farina, Relatore. Io volevo solamente osservare, che una gran parte dei pericoli cui faceva allusione l'onorevole preopinante, svaniscono alla lettura dell'art. 4, dove è detto che si autorizzano i ricevitori, dove esiste una sede o succursale, a ricevere questi biglietti in pagamento.

Daunque qualunque volta il Ministero abbia bisogno di cambiare questi biglietti, qualunque volta l'amministratore locale abbia bisogno di avere moneta sonante, manda alla cassa della Banca, dove se ne farà il cambiamento; in conseguenza questo gran pericolo di affluenza di biglietti da poter porre in imbarazzo lo Stato mi pare che svanisca dal momento che è il Ministro, e l'amministratore locale possono immediatamente convertirli, ad ogni bisogno dello Stato, in moneta metallica. Io faccio presente questa circostanza affinché il Senato possa tenere in quel calcolo che crederà la proposta dell'onorevole Senatore Ceppi.

Senatore Di Revel. Quanto a me non ho nessuna difficoltà di sostituire all'espressione *il Regio Governo è autorizzato ecc.*, la seguente: *il Ministro di Finanze è autorizzato*; anzi io preferirei quest'ultima, in quanto che appunto l'arma che darei in mano al Governo può avere un'influenza legittima sulla Banca; esso la può esercitare più facilmente, se l'ammissione dei biglietti della Banca nelle casse dello Stato non è che l'effetto di un'istruzione ministeriale. Che se si dovesse emanare per Decreto reale, il quale si avesse poi da rivocare all'occorrenza con altro Decreto reale, questo sicuramente potrebbe a quel momento, dirò così, crear motivi di diffidenza verso la Banca, il che è sempre pericoloso.

Quindi io mi associo alla proposta di sostituire le parole: *Il Ministro di Finanze è autorizzato*, ecc.

Presidente. Il Ministro di Finanze accetta?

Ministro di Finanze. Accetto.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario leggerò l'art. 4 del progetto del Ministero, e poi l'emendamento del Senatore Di Revel.

« Art. 4. I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato, dove esiste una sede o una succursale della Banca medesima. Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato.

L'emendamento proposto dal Senatore Di Revel ed acconsentito dai due Ministri, sarebbe il seguente:

« Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad ordinare che i biglietti della Banca d'Italia siano ricevuti nelle casse dello Stato. »

Senatore Scialoja. Sarebbe meglio dire: *Il Ministro delle Finanze può....*

Senatore Di Pollone. Farò osservare in ordine a ciò che diceva l'onorevole Relatore, che non vi ha inconveniente a temere in quanto che l'autorizzazione di cui si tratta non avrà luogo che in quelle località ove esistono sedi o succursali della Banca. Ma se si mantiene l'ultimo inciso il quale dice: « Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato, » la guarentigia che offeriva il Relatore a tranquillare i dubbi che potevano nascere, svanisce affatto.

Ministro delle Finanze. Non credo assolutamente necessario di entrare in questa discussione; bisogna lasciarla all'apprezzamento del Ministro. Del resto, ripeto, che sarà autorizzata in modo che non nascano inconvenienti.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale ha fatto in genere questa osservazione: se il Ministro autorizzerà le casse a ricevere biglietti in altre località, sarà sicuro che in quelle località si possono accettare, e che si è tanto vicini alle località dove ci sono sedi o succursali da poterne facilmente procurare il cambio ad ogni bisogno.

Presidente. Il Senatore Scialoja aveva suggerito di cambiare le parole *è autorizzato* in quella di *può*.

Senatore Di Revel. Accetto.

Presidente. Leggo l'articolo 4 emendato per metterlo ai voti.

« Il Ministro delle Finanze può ordinare che i biglietti della Banca d'Italia siano ricevuti nelle casse dello Stato. »

Se non c'è ulteriore osservazione, lo pongo ai voti.

(Approvato)

Senatore Scialoja. Perché l'articolo da me proposto ha sortito indirettamente il suo effetto, e perchè confido che il Governo, massime s'è nelle mani di Ministri come i presenti, in cui ho piena fiducia, voglia usare dell'arma che il conte Di Revel gli ha posto nelle mani a bene del pubblico interesse, ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento essendo ritirato, passo all'articolo 2, e lo leggo quale sta nel progetto del Ministero.

« Art. 2. Non si potrà apportare modificazione allo statuto, nè prolungare la durata della società oltre il termine stabilito, se non per legge dello Stato. »

Se non si domanda la parola ulteriormente su questo articolo 2 lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO
PROVVISORIO DELL'IMPOSTA PREDIALE

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta prediale stato già votato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Da atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Interrogo il Senato se intenda che tale progetto, per la sua particolare qualità debba percorrere la via ordinaria dell'esame negli Uffici, e quindi della formazione dell'Ufficio Centrale; ovvero debba darsi alla Commissione di finanze. Credo che la materia sia abbastanza importante per far sì che io debba sottoporre questa osservazione al Senato affinché spieghi il suo avviso al riguardo.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io vorrei provocare dal Senato la deliberazione che questo progetto di legge andasse prima negli Uffici, anziché alla Commissione permanente di finanze, perchè in esso non ha la questione sola di finanze, ma (ciò che mi spiace di dire) vi ha una questione assai più importante, ancora di quella delle finanze. Anzi, io non so se sia o non conferme al regolamento, ma crederei opportuno che la Commissione, la quale, secondo il numero degli Uffici del Senato, come sono costituiti, non potrebbe essere che di cinque membri, fosse composta almeno di dieci, cioè che ciascun Ufficio nominasse ed eleggesse nel suo seno due membri i quali poi uniti formerebbero l'Ufficio Centrale.

Io penso che l'importanza della materia, considerata sotto i vari suoi aspetti, possa consigliare questa misura, se però, come dissi, non è contraria al regolamento.

Domando poi se il regolamento stesso non potrebbe permettere che lo stesso Presidente designasse tale numero di membri. In ogni caso è mia opinione che la Commissione nominata sia composta di più persone, perchè la materia è gravissima, ed è necessario perciò che l'Ufficio Centrale esprima sino ad un certo punto qual sarà il suo avviso.

Presidente. Il Senatore Di Revel chiederebbe che

il progetto segua il corso ordinario degli Uffici, e che quindi si nomini un numero maggiore di commissari a costituire l'Ufficio Centrale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non ho che ad invocare il regolamento per corrispondere al concetto del Senatore Di Revel.

Il regolamento provvede decisamente ai casi di leggi gravi, eccezionali, per le quali il numero dei commissari eletti dai cinque Uffici non è sufficiente. Esso stabilisce allora che gli Uffici facciano la loro votazione a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato.

Quanto al numero è il Senato che lo debbe determinare. A me sembrerebbe che il numero di nove membri potrebbe essere sufficiente, ed allora verrebbe l'applicabilità del disposto dell'art. 21, il quale dice che si fa per votazione negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato. In questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque presidenti si riuniscono, e raccogliendo i voti dei cinque Uffici ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti.

Questo metodo si è già praticato molte volte, e io credo che il Senato non vorrà discostarsi da quanto è disposto dal regolamento stesso. Quindi io mi riassumo dicendo che si faccia questa votazione e che il numero dei membri sia portato a nove.

Presidente. Il Senato ha inteso la proposta del signor Senatore Di Pollone...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io mi associo tanto più a questa proposta, in quanto che, se non vado errato, siffatto espediente fu già dal Senato adottato quando si trattò della legge dell'istruzione pubblica.

Presidente. Rileggo la parte dell'art. 21 del Regolamento a cui si riferisce questa proposta:

« Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

» 1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato; in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque presidenti si riuniscono, e raccogliendo i voti dei cinque Uffici, ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti. »

Si aggiunge a questa proposta quella anche della fissazione del numero che i signori proponenti direbbero di nove membri.

Senatore Sauli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sauli. Mi pare che questa legge abbia una

portata talmente politica, che dovrebbe essere esaminata negli Uffici, anziché andare ad una Commissione...

Presidente. Questo è precisamente ciò che si intenderebbe di fare. Ora...

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io credo che lo scopo dell'onorevole Di Revel, al quale io mi accost pienamente, sia quello di ottenere una disamina di questo progetto molto approfondita di tutti gli Uffici del Senato. Ora io prevedo che probabilmente, il Senato aggiornandosi per le feste di Pasqua, non si potrà avere quel numero sufficiente dei nostri colleghi per poter dire che questa disamina proceda come noi tutti desideriam; di modo che si finirebbe per nominare semplicemente la Commissione, e così tale discussione sarebbe rimessa a nove membri a vece di soli cinque, e forse non avrebbe tutto quello sviluppo che avrebbe avuto rimandandola alla Commissione permanente di finanze.

Io faccio presente questa mia osservazione perchè il Senato non fu ancora dal nostro signor Presidente interrogato sul giorno in cui intenda aggiornarsi, e domando che si decida sull'aggiornamento prima che sulla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel.

Presidente. Se non fossi stato prevenuto dal signor Senatore Di Castagnetto, ed avessi avuto agio di terminare quanto stavo per dire, avrei io stesso domandato al Senato quando intendeva d'aggiornarsi per procedere poi all'esame negli Uffici di questo progetto di legge.

Io credo tuttavia che sia più opportuno di determinare prima la forma in cui si debba questo progetto esaminare, e poi l'aggiornamento, a meno che il Senato stimasse che dovesse l'aggiornamento precedere; ma pare, ripeto, che fissata la forma riesca più facile lo stabilire il giorno in cui debba nuovamente il Senato riunirsi, ed in cui si possa presumibilmente ottenere quel maggior concorso di Senatori che a questo scopo si desidera.

Non essendovi dunque osservazioni in contrario, io comincerò dal mettere ai voti il partito riguardo al modo di procedere per l'esame preliminare di questo progetto di legge, vale a dire la proposta di adottare il numero primo dell'articolo 21 del regolamento con l'aggiunta della fissazione del numero dei commissari a nove.

Chi approva questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora, se mi permette il Senato, parlerò dell'aggiornamento. Non so quando sarà terminata la discussione di questo progetto di legge, e sono certo che il Senato non vorrà separarsi prima che siamo giunti al termine della discussione e alla votazione del medesimo.

Io dunque proporrei che dopo terminata la discussione e la votazione del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia, il Senato si aggiornasse al 12 del venturo mese di aprile.

Se non c'è osservazione in contrario, io propongo il seguente ordine del giorno per l'adunanza del 12 aprile.

A ore 12 meridiane, riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. Alle ore 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario; seguito della discussione che già ha avuto luogo in Senato e che fu interrotta;

2. Spesa straordinaria per riparazione al palazzo già ducale di Genova;

3. Maggiore spesa per rimborsi all'azienda dei Prestiti in Firenze;

4. Maggiore spesa per la stazione delle ferrovie dello Stato in Genova;

5. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Poichè l'onorevole Presidente ha letto l'ordine del giorno per la prima tornata dopo cessate le vacanze mi occorre di rassegnargli un'osservazione, ed è che gli Uffici scadono per cui sarebbe opportuno, prima di dar passo all'ordine del giorno che ha letto teste, di fare l'estrazione e la costituzione degli uffici medesimi; quindi martedì 12, ci sarebbe per prima cosa quella della costituzione degli uffici.

Presidente. Ho detto che il Senato non si sarebbe aggiornato prima che sia terminata questa discussione; così pare prima che ci separiamo e farà l'estrazione degli uffici, e potranno anche costituirsi immediatamente.

Se non c'è osservazione, è dunque inteso che l'ordine del giorno rimane fissato nella anzidetta conformità.

Passiamo all'articolo 5 del progetto di legge ministeriale.

« Nessuna altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti al portatore se non per legge. »

Rammenta il Senato che l'articolo 3 è già stato votato ieri.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ieri dissi che all'art. 5 avrei presentato un'altra redazione più semplice, ed è questa:

« Nessuna altra Banca di circolazione potrà essere istituita se non per legge. »

Se l'Ufficio Centrale non ha difficoltà passerai quest'articolo al banco della Presidenza.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta.

Senatore Scialoja. La nuova combinazione del si-

guor Ministro mi suggerisce un'osservazione che lo sottometto a voi medesimi.

Egli è vero che nella legge nostra (non so precisamente in quale, vi è un articolo simile a quello che egli vorrebbe qui letteralmente riprodurre; un articolo nel quale si parla di Banche di circolazione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Nella legge 9 luglio 1851.

Senatore Scialoja. Io però farei riferire al signor Ministro che dopo i progressi fatti nelle forme delle carte di credito dal 1850 al 1861, quella forma che egli propone potrebbe forse superare l'intenzione sua e la nostra.

Oggi, come egli sa meglio di me, sorge un nuovo biglietto, una nuova carta che è lo *check* al portatore senza determinazione di scadenza, e molti anzi pensano che potesse andarsi al di là e trovar qualche forma di carta di circolazione, la quale possa avere tutti i vantaggi dello *check* a portatore e divenir nel tempo stesso proficua di qualche interesse.

Insomma è questa una materia intorno alla quale oggi si studia e si lavora molto; sicché forse potrà trovarsi qualche forma nuova di carta di circolazione, la quale o possa essere un succedaneo più o meno efficace del biglietto di Banca od essere compagna di questo biglietto per aiutare la circolazione e divenire essa medesima carta di circolazione.

Ora immaginando una Banca la quale non potendo emettere biglietti di Banca, come l'ha fatto egregiamente l'Ufficio Centrale, volesse però attendere ad altre operazioni di Banca e giovarsi di questa nuova forma di titoli che si potrebbero sperimentare utili alla circolazione, ma ad una circolazione di natura speciale e diversa da quella del biglietto di Banca; io non vorrei che fosse anche questa circolazione futura inclusa nel concetto generico di Banca di circolazione. Sicché si potesse dire: voi siete Banche di circolazione, e quindi la vostra costituzione non può essere fatta se non per legge.

Per evitare questa interpretazione troppo ampia che potrebbe avere l'espressione suggerita dal signor Ministro, tanto più che la suggerisce dopo una compilazione sua medesima ed un'altra dell'Ufficio Centrale che determina meglio il concetto, io lo preferirei di ritirare questa mia proposizione, perché, ripeto, potrebbe cadere al di là delle sue intenzioni, e lo esorterei a contentarsi invece dell'articolo come l'aveva compilato l'Ufficio Centrale, perché realmente oggi tutti intendiamo che cosa sia il biglietto di Banca ma domandiamo non si sa più se si debba o non chiamare solamente Banca di circolazione la Banca che emette il biglietto che oggi è considerato come il primo tra i titoli di circolazione o se non si possa dare con ragione questo titolo ad altre Banche di sconto o di anticipazione che si servano di qualche altro succedaneo del biglietto, il quale diventi carta di circolazione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Prima di tutto se mi permette, legga l'articolo dell'Ufficio Centrale perché il signor Senatore Scialoja propone d'attenerci a questo articolo.

L'Ufficio contrappone all'articolo 5 del Ministero il seguente:

« Nessun'altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti di Banca se non per legge. »

La parola è al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La questione è meramente di redazione, non di sostanza; appunto perché avevo veduto che l'articolo 5 del progetto del Ministero era stato mutato dall'Ufficio senz'altra intenzione che quella stata annunciata dall'onorevole Scialoja, cioè di non far cadere un equivoco sull'uso di quei titoli in carta che oggi si generalizzano oltre il biglietto di Banca, io avevo creduto di suggerire la forma già usata nel 1850, di *Banca di circolazione*, come formola che tutti oggi conosciamo e possiamo rettammente definire.

Io credevo dunque di arrivare a quello che desidera l'onorevole Scialoja, ma se momentaneamente si mette in dubbio la forza di questa frase, siccome non è questione che di redazione, sono dispostissimo a riprendere la redazione prima.

Desidero almeno che l'Ufficio dica se tiene alla sua redazione o se preferisce l'altra.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale è alquanto incoerente; la ragione della giurisprudenza, dell'uso invalso giustificava la redazione dell'onorevole signor Ministro.

Stando però all'interpretazione possibile sarebbe quasi giustificata la redazione proposta dall'onorevole Scialoja; veramente fra i *checks* ed i biglietti di Banca c'è una differenza essenziale, ed è che il *check* è tratto da una persona e pagabile da un'altra, mentre invece il biglietto di Banca è sempre la Banca che lo trae e che lo deve pagare, dunque vi è veramente tra l'una cosa e l'altra una differenza essenziale.

Forse per maggior chiarezza preferirei ancora la dicitura *Biglietti di Banca*.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non insisto.

Presidente. Dunque il Ministro accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Leggo l'articolo 5 dell'Ufficio per metterlo ai voti.

« Nessun'altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti di Banca se non per legge. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o fal-

sificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali del Regno contro i falsificatori di false monete d'oro e d'argento. »

Accetta il signor Ministro la redazione dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto: la variazione non porta che sull'aggiunta delle parole *del Regno*.

Presidente. Leggo l'articolo 6 per metterlo ai voti.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io temo che quest'articolo 6 nella applicazione possa dar luogo a qualche dubbio assai importante, che sia necessario di eliminare con variare le ultime parole di quest'articolo anche per un altro scopo che spiegherò.

È detto in esso articolo che i falsificatori dei biglietti della Banca d'Italia, e quelli che introducessero questi biglietti falsi nello Stato e li spendessero, saranno puniti colle pene stabilite dalle leggi penali del Regno contro i fabbricatori di false monete d'oro e di argento. Ora, egli è certo che a termini delle leggi penali le pene sono diverse pel caso che si tratti di falsificazione di monete dello Stato, e di fabbricazione di monete estere. Può essere perciò dubbio a quale di queste pene voglia riferirsi questo art. 6.

Si dirà senza dubbio che si deve intendere che vogliono applicare le pene stabilite dalla legge contro i fabbricatori di false monete dello Stato, dacchè si tratta di biglietti della Banca d'Italia. Io sarei pure di questo avviso. Senonchè siccome le pene contro i fabbricatori delle monete estere sono minori, potrebbe accadere che i tribunali applicassero di preferenza questo ultime pel principio universalmente ricevuto che nel dubbio deve sempre applicarsi la minore pena.

D'altra parte siccome tanto nel Codice penale del 1859 che è in vigore in tutto il Regno (salvo in Toscana), quanto in quello della Toscana vi sono pene stabilite contro i falsificatori della carta di credito considerata come moneta, le quali pene sono minori di quelle comminate contro i fabbricatori di false monete d'oro e di argento; io non vedrei perchè quando si tratta di falsificazione di biglietti di Banca che non sono nè possono essere altro che carte di credito considerate come moneta si dovranno applicare le pene stabilite contro i fabbricatori delle monete d'oro e d'argento.

Propongo perciò il seguente emendamento, cioè che dopo le parole *leggi penali*, si dica « contro i falsificatori delle carte di credito considerate come moneta. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Farina, Relatore. Le obiezioni mosse dall'onorevole proponente vertono su due punti: il primo circa all'applicazione della legge relativa alla punizione dei falsificatori dei biglietti. Relativamente a questo è occorsa nella stampa una trasposizione; invece di dire: incorrono nelle pene stabilite dalla legge penale del

Regno, le parole *del Regno* vanno in fondo dell'articolo, e si dirà: contro i falsificatori delle monete d'oro e d'argento del Regno.

Una seconda obiezione era mossa relativamente all'applicazione della sanzione penale che si deve fare ai trasgressori della legge, cioè se si debba applicare ad essi la legge, la quale condanna coloro che fabbricano false monete d'oro e d'argento, ovvero applicare la legge la quale si applica a coloro i quali falsificano carte dello Stato, come cedole del Debito pubblico e simili.

Questa questione venne esaminata in seno all'Ufficio Centrale, ma esso preferì di pareggiarli a quelli che falsificano le monete d'oro e d'argento, anzi che a quelli che falsificano i titoli di credito. Nella circolazione dello Stato il biglietto è un surrogato del denaro metallico.

Tenuto quindi di mira lo scopo a cui serve l'oggetto falsificato, si è creduto più opportuno il pareggiare la falsificazione dei biglietti di Banca alla falsificazione delle monete d'oro e d'argento, che il pareggiarla alla falsificazione di altri titoli di credito dello Stato.

Per quanto la materia colla quale questi titoli di credito sono costituiti sia identica nel biglietto di Banca come nella cedola, lo scopo essendo decisamente diverso, si è creduto trovare maggiore analogia fra la moneta ed il biglietto di Banca che non fra questo e la cedola dello Stato.

Per questi motivi l'Ufficio ha creduto di conservare le disposizioni che si trovavano nella proposta ministeriale e che pareggiavano i falsificatori dei biglietti di Banca ai falsificatori di falsa moneta d'oro od argento dello Stato.

Mi venne da un onorevole Senatore or ora fatta osservare una circostanza della quale pare opportuno il tener conto, ed è la seguente, l'articolo 6 dice: « I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero, o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro i fabbricatori di false monete d'oro e d'argento: » pare che qui dovrebbero essere pareggiati non solo i fabbricatori dei biglietti falsi coi fabbricatori della moneta falsa, ma altresì quelli che fanno uso dei biglietti falsi, con coloro che fanno semplicemente uso di falsa moneta; quindi sarebbe opportuno variare la frase in questo modo: « questi falsificatori, e coloro che si servono di biglietti falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano, o fanno uso di falsa moneta d'oro e d'argento del Regno. » A questo modo si avrebbe la stessa distinzione fra i fabbricatori di biglietti falsi e quelli che ne fanno uso, che si ha fra i fabbricatori di moneta falsa e quelli che scientemente ne fanno uso.

Senatore Lauzi. Se me lo si permette, io suggerirei di aggiungere una sola parola.

Presidente. Prima di darle la parola, debbo interrogare il Senatore De Foresta se persiste nel suo emendamento.

Senatore **De Foresta**. Io vi persisto con una modificazione che si rende necessaria in seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e che spiegherò.

Presidente. Abbia la bontà di formularlo. La parola intanto è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. L'idea or ora emessa dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale era venuta in mente a me pure, e son lieto di essere stato prevenuto; parmi però che a rendere più chiara l'espressione della legge, si potrebbero aggiungere le parole: *che ne fanno uso dolosamente*. Queste sono le parole precise usate nel Codice penale.

Presidente. Prima di tutto io debbo interrogare il Senato se intende appoggiare la proposta fatta dal Senatore De Foresta.

Il Senatore De Foresta propone il seguente emendamento all'articolo 6, cioè aggiungere dopo le parole: *dalle leggi penali le seguenti: contro quelli che fabbricano o fanno uso di carte di credito pubblico equivalenti a moneta*.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore **Farina**, *Relatore*. Evidentemente questo articolo verrebbe a dire: « Saranno puniti come quelli che falsificano i biglietti di Banca » perchè di carta non c'è che il biglietto di Banca che faccia l'ufficio di moneta.

Senatore **De Foresta**. Due erano le mie obiezioni contro l'art. 6.

La prima era, che questo articolo lasciava in dubbio se si volessero applicare le leggi penali per la fabbricazione o introduzione o spondita delle monete d'oro e d'argento dello Stato, ovvero le leggi penali per la fabbricazione delle monete estere.

La seconda era, che quando fosse positivo, che si volessero applicare le pene stabilite per la falsificazione delle monete dello Stato, questa pena sarebbe esorbitante, ed in contraddizione alle leggi penali vigenti in tutto il Regno compresa anche la Toscana.

La prima osservazione non ha più luogo dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che vi sia stata una inavvertente trasposizione delle parole del Regno, e che si sia voluto dire che si applicheranno le pene stabilite contro i fabbricatori di false monete del Regno.

Ma rimane la seconda, la quale io credo che sussista sempre non ostante la risposta data dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Si dice difatti da esso signor Relatore che l'Ufficio Centrale ha creduto dover applicare le leggi che puniscono quelli che fabbricano, introducono o spondono false monete dello Stato, perchè i biglietti di Banca sono considerati più come moneta che come credito e per la facilità colla quale quei biglietti possono essere fabbricati.

Ma io prego il Senato di riflettere che tanto nell'ar-

ticolo 329 del Codice penale del 1859, quanto nell'articolo 228 del Codice penale toscano, che contemplano il reato di falsa fabbricazione di titoli pubblici di credito, si indicano precisamente le carte di credito considerate (noti l'Ufficio Centrale) come moneta. Si è a termini di queste disposizioni penali che fin ora sono stati puniti i falsificatori dei biglietti di Banca.

Or, come mi si vorrà che mentre rimangono in vigore queste disposizioni dei Codici penali vigenti nello Stato, lo stesso reato venga punito colle pene assai più gravi che quei Codici stessi sanciscono contro i fabbricatori di falsa moneta?

E si noti che mentre il Codice penale del 1859 punisce il crimine di fabbricazione di falsa moneta col massimo dei lavori forzati, quello vigente nella Toscana non infligge che la pena corrispondente per 10 anni, cosicchè con riferirsi alle leggi penali contro i fabbricatori di false monete, ne avverrebbe che lo stesso reato sarebbe punito con una enorme disproporzione solo che sia commesso in Toscana piuttosto che nelle altre provincie del Regno. La quale enorme disproporzione non vi è riguardo alle pene contro i falsificatori di carte considerate come moneta.

L'onorevole signor Ministro diceva egli stesso a pagina 24 della sua relazione che se si è determinato a proporre che si applichino ai falsificatori dei biglietti della Banca d'Italia le leggi penali contro i fabbricatori di false monete, lo fu perchè persone competenti, che vennero consultate, dubitarono che l'articolo 329 del Codice penale del 1859 si potesse applicare ai biglietti di Banca, ma pare a me che per prevenire siffatto dubbio, bastasse dichiararlo appunto in questa legge.

Intanto io raccolgo da questa sua dichiarazione che se non si fosse dubitato dell'applicazione della disposizione di esso articolo 329 del detto Codice, il signor Ministro se ne sarebbe accontentato e non avrebbe neppure inserita in questa legge la disposizione dell'art. 6 di cui stiamo ragionando.

Come mai quindi si potrà voler applicare non più le pene che le leggi penali stabiliscono contro i falsificatori della carta considerata come moneta, ma bensì quelle sancite contro i fabbricatori delle vere monete metalliche?

Ammissa la disposizione di questo articolo 6, vi sarà evidentemente una incontestabile contraddizione tra questa legge e gli articoli 329 del Codice penale del 1859 e 228 del Codice penale toscano.

Io persisto pertanto nel mio emendamento.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Dirò una sola parola: altro è avere semplicemente il valore, ed altro avere anche il corso. Ora il biglietto di Banca ha il valore espresso, ed il corso non differente da quello della moneta metallica; per conseguenza credo che si possa mantenere l'articolo come è.

Presidente. Mi pare che l'Ufficio Centrale intenda proporre a quest'art. 6 una qualche modificazione, ed io prego perciò il signor Relatore a dirmi se ciò sia,

ovvero se si debba porre ai voti l'articolo quale è nel progetto.

(Il Relatore si reca al Banco della Presidenza.)

L'Ufficio Centrale modificherebbe la redazione dell'art. 6 in questi termini:

« I contraffattori, o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro e d'argento del Regno, e fanno scientemente uso delle medesime. »

Persiste il signor Senatore De Foresta nel suo emendamento?

Senatore De Foresta. Persisto.

Presidente. Comincerò dunque dal mettere ai voti l'emendamento del Senatore De Foresta, così concepito.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 6 nella conformità che ho letto.

(Vedi sopra.)

Si deve dire *e fanno*, oppure *o fanno*?

Senatore Farina, Relatore. Si deve dire *o fanno*.

Presidente. Chi approva l'art. 6 con questa correzione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 7.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Siamo convenuti coll'Ufficio Centrale che io ritiro l'articolo 7 ministeriale e l'Ufficio ritira il suo, ed in luogo dell'uno e dell'altro si sostituisce un articolo che ha relazione unicamente al sistema del *Castelletto* toscano.

Senatore Farina, Relatore. In luogo dell'art. 7 si propone il seguente:

« Nulla è innovato nelle provincie toscane a quanto riguarda i diritti della Banca contro i suoi debitori anche non commercianti. »

Presidente. Ha inteso il Senato che il signor Ministro e l'Ufficio Centrale ritirano ciascuno per la sua parte gli articoli che erano proposti, ai quali è sostituito il seguente articolo:

« Nulla è innovato nelle provincie toscane a quanto riguarda i diritti della Banca contro i suoi debitori anche non commercianti. »

Se non si domanda la parola su questo articolo, lo porrò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Non è permesso in nessun caso apporre sequestro o altro vincolo qualunque sulle somme depositate alla Banca in conto corrente. »

(Approvato.)

« Art. 9. La Banca assume l'obbligazione di fare alle

Finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di quaranta milioni di lire con deposito di titoli di fondi pubblici o del Banco del Tesoro, all'interesse del 3 0/0 all'anno. L'anticipazione di quindici milioni di lire dovrà farsi a richiesta; per gli altri venticinque milioni di lire dovrà esser dato avviso preventivo di due mesi almeno.

« Nel caso che la Banca abbassasse l'interesse per le anticipazioni al disotto del 3 0/0, lo Stato godrà di questo beneficio.

« I due milioni di lire toscane ritenuti dal cessato Governo toscano in garanzia dei Ligetti ricevuti in pagamento nelle Casse erariali ai termini del Decreto Leopoldino del 8 luglio 1857, saranno dal Tesoro rimborsati alla Banca. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Se il signor Cataldi lo proporrei alla fine di questo articolo, alle parole *saranno dal Tesoro rimborsati alla Banca*, di aggiungere *alla Banca d'Italia*.

Presidente. Il signor Senatore Cataldi propone di aggiungere *alla Banca d'Italia*.

Se non ci sono osservazioni in contrario, metto ai voti l'articolo 9 con questa aggiunta.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Come il Senato vede, siamo vicini al termine della legge, ma non converrebbe che nessun Senatore si astenesse perchè facilmente mancherebbe il numero legale per votare il complesso.

« Art. 10. La Banca oltre le tasse generali comuni a tutte le società anonime pagherà annualmente allo Stato, a titolo di tassa di bollo, l'annuo diritto di centesimi cinquanta per ogni mille lire di biglietti e mandati in circolazione, da calcolarsi sulla circolazione media avverata nell'anno precedente. Il pagamento sarà fatto in due rate eguali nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.

« La somma dovuta sui Ligietti che hanno circolato nel primo dell'anno, sarà pagata nel gennaio dell'anno seguente. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non si è provveduto nella legge ad un caso certamente importantissimo, e senza provvederci non si potrebbe mai cominciare ad attuare la legge, poichè non l'abbiamo detto che le assemblee locali e le assemblee generali debbono essere composte di azionisti i quali sono iscritti i primi nella sede da tre mesi, i secondi in qualunque registro della società da tre mesi, e d'avere altre condizioni che è impossibile che abbiano gli azionisti che debbono comporre le prime assemblee generali e le prime assemblee locali, poichè senza assemblee locali, non ci saranno Consigli, senza Consigli, non ci saranno deputati al Consiglio superiore, senza Consiglio superiore non ci sarà amministrazione.

Dunque io proporrei di dire: con Decreto reale sarà provveduto al modo di convocare per la prima volta le assemblee locali e le assemblee generali e alle condizioni che debbono adempiere gli azionisti per esserci ammessi.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. L'osservazione fatta dal preopinante è molto giusta, ma essendo, come parmi, una disposizione transitoria, la potremo mettere in ultimo.

Intanto se il signor Presidente vuole mettere ai voti l'art. 10...

Presidente. Rileggerò l'art. 10 per porlo ai voti. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 10 si alzi. (Approvato.)

« Art. 11. Pel rimborso alle finanze dello Stato della spesa occorrente per gli stipendi dei Governatori e dei Vice-Governatori della Banca, dovrà la società versare, a semestri anticipati, nelle casse governative, la complessiva somma di lire centomila. »

(Approvato.)

Art. 12....

Accetta il signor Ministro la redazione dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura e Commercio Accetto.

Presidente. Leggerò dunque l'articolo 12 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 12. L'Ufficio della contabilità centrale presso il Consiglio superiore formerà ad ogni quindicina una situazione complessiva della Banca d'Italia secondo i conti chiusi simultaneamente il sabato precedente tanto dalle sedi quanto dalle succursali.

« Tale situazione, sottoscritta dal Governatore verrà trasmessa al Ministro d'Agricoltura e Commercio per essere pubblicata nel giornale ufficiale del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 13. Gli attuali impiegati della Banca toscana a nomina regia passano al servizio della nuova Banca, conservando i diritti d'impiegati governativi. »

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 14 ed ultimo.

« Con Decreto reale sarà provveduto al modo di convocare per la prima volta le assemblee locali e l'assemblea generale, ed alle condizioni che debbono adempiere gli azionisti per esservi ammessi. »

Senatore Giovanola, Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Ricordo al Senato che ha votato l'articolo 71 dello statuto in questi termini:

« Il presente statuto andrà in vigore dal giorno che sarà stabilito dalla legge approvativa del medesimo, e contemporaneamente cesseranno, ecc. »

Siamo al termine della legge e non abbiamo ancora provveduto circa questa riserva; crederei perciò che negli articoli transitorii si dovesse dare al Governo la facoltà di fissare il giorno in cui andrà in attività la nuova Banca, non potendosi fare altrimenti, perchè ci vogliono lavori preparatorii, e la legge non potrebbe fissare il giorno determinato quando la nuova Banca possa attuarsi.

Senatore Farina, *Relatore*. L'osservazione è giusta, e, se il Senato credesse, si potrebbe adottare una disposizione analoga a quella che venne stabilita nella legge del Belgio, che è del tenore seguente:

« L'installation de la Banque nationale aura lieu dans les 6 mois de la publication de la présente loi. »

(Il Relatore concerta un articolo che reca al Banco della Presidenza.)

Presidente. Leggerò le due proposte, quella del Senatore Scialoja e quella dell'Ufficio Centrale formulate in due articoli che prenderebbero i numeri 14 e 15.

L'articolo 14 è stato proposto dal Senatore Scialoja ed accettato dall'Ufficio Centrale.

Eccone i termini:

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo 14, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 15 è stato proposto dall'Ufficio Centrale dietro l'eccitamento del Senatore Giovanola.

Eccone i termini:

« L'attuazione della Banca avrà luogo col primo giorno del semestre che terrà dietro a quello della pubblicazione della presente legge. »

Chi approva quest'articolo 15 ed ultimo del progetto, sorga.

(Approvato.)

Si procederà all'appello nominale per squittinio segreto, e dopo si procederà all'estrazione degli Uffici.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7
Si astenne	1.

(Il Senato approva.)

Si procede ora all'estrazione degli Uffici, che rimangono composti come segue:

UFFICIO I.

Pernati	Chiesi
Serra Francesco	Piazzoni
Montanari	Benintendi
Gamba	Mameli

Colonna Gioachino	Piria
Salmour	Monti
Cadorna	Demonte
Pallavicino-Mossi	Breme
Martinengo Leopardo	Ridolfi
Arnulfo	De Ferrari Domenico
Giovanola	Linati
Serra Domenico	Serra Francesco Maria
Gioia	Natoli
Di Pollone	Mazara
Menabrea	D'Azeglio
Manzoni T.	S. A. R. il Princ. Eugenio
Bevilacqua	Massa Saluzzo
Cotta	Porro
Ghiglini	Lambruschini
Siotto-Pintor	Pepoli
Imperiali	Torremuzza
Della Rovere	Musio
Nazari	De Sauget
Simonetti	Notta

UFFICIO II.

Conelli	Ceppi
Colonna Andrea	Vesme
Di Negro	Marliani
Ricci	Balbi-Piovera
Cibrario	Di Giacomo
Guardabassi	Di S. Marzano
Prinetti	Poggi
Roncaldi Francesco	Lella
Pandolfina	Cesarò
Matteucci	D'Angennes
Bolmida	Sella
Merini	Torelli
Regis	Baracco
Sauli Francesco	Casati
Galvagno	Calabiana
Vacca	Paternò
Piazza	Varano
Castelli Michel Angelo	Imbriani
Pavese	Oneto
Arese	Prudente
De Gasparis	Pizzardi
Pallieri	Di Fondi
Quaranta	D'Affitto
Martinengo Giovanni	Valerio

UFFICIO III.

Di Revel	Della Ghepardesca
Sismonda	Caveri
Arrivabene	Manna
Pallavicini Fabio	Scialoia
Alfieri	Sauli Ludovico
Paleocapa	Duchoqué
Darando Giacomo	Del Giudice

Cataldi	Gualterio
De Castilia	Villamarina
Balbi-Senarega	Scovazzo
Cantù	Strongoli
De Gori	Mauno
Melegari	Montezemolo
Marzucchi	Carradori
Serra Orso	Panizza
Quarelli	Camozzi
Di Laconi	Doria
Riva	Gallina
Capone	Niutta
Malvezzi	Boviuo
Irelli	Di Nociglia
Fanti	Della Verdura
Pallavicino Trivulzio	Gianotti
Di S. Giuliano	

UFFICIO IV.

Miglietti	Durando Giovanni
Vigliani	Pastore
Spinola	Nigra
Mosca	Dabormida
Spada	Bellelli
Amari Professore	Ferrigni
Sappa	Centofanti
Belgioioso	Della Bruca
Desambrois	Deferrari Raffaele
Salvatico	Lo Schiavo
Bona	Di S. Elia
Ambrosetti	Avossa
Gravina	Acquaviva
Strozzi	Dragonetti
Pasolini	Sforza
Ferretti	Gozzadini
Oldofredi	Pallavicini Ignazio
Farina	Elena
Castelli Edoardo	Tanari
Melodia	Di S. Cataldo
Araldi	Gallotti
Capriolo	Antonacci
Castagnetto	Torrearsa
Cambray-Digny	

UFFICIO V.

Di S. Martino	D'Adda
Scacchi	Pinelli
De Foresta	Di Sonnas
Amari Conte	Ricotti
Moscuzza	Della Rocca
Biscaretti	Marsili
De Gregorio	Taverna
Colla	S. Vitale

TORNATA DEL 21 MARZO 1864.

Borghesi
Coppola
Mansoni Alessandro
Dalla Valle
Meuron
Lauzi
Moris
Stara
Longo

Colobiano
Andiffredi
Corsi
Beretta
Gagliardi
Torrigiani
Gonnet
Correale
Genoio

Giorgini
Puccioni
Roncalli Vincenzo
Carbonieri
Pareto
Di Campello
Borromeo

Fenzi
Sagarriga
Lechi
Bonelli
Saluzzo
Chigi

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

CI.

TORNATA DEL 12 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Proposta d'interpellanza del Senatore Siotto-Pintor — Seguito della discussione del progetto di legge per la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. 1 della legge e degli articoli modificati del Codice penale 437, 442, 443, 444, 445, 463 — Osservazioni del Senatore Pinelli al numero 3 dell'articolo 625 — Risposta del Senatore Castelli E. (Relatore) — Approvazione dell'articolo medesimo e degli articoli 634, 635, 649, 672, colle rispettive modificazioni — Approvazione degli articoli modificati del Codice di procedura penale 10, 11 e 19 — Proposta di nuova redazione del Senatore Pinelli all'art. 26, combattuta dal Senatore Castelli E. — Approvazione degli articoli 26 e 27 e dell'art. 45 nuovamente modificato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 47 e 55. — Modificazione proposta all'ultimo alinea dell'articolo 73 dal Senatore Pinelli, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 73, 75 — Dubbi del Senatore Pinelli sulle modificazioni all'art. 81 — Schiarimenti del Senatore Castelli E. — Approvazione delle modificazioni agli articoli 81, 176, 177, 197 — Appunti e proposte dei Senatori Pinelli e Siotto-Pintor in ordine all'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'art. 239 — Spiegazioni del Senatore Castelli E. e del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Pinelli — Approvazione delle modificazioni e aggiunta all'art. 239 e degli articoli pur modificati 246, 247, 250 — Risultato dello squittinio per la nomina dei commissari pel progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono anche il Ministro di Agricoltura e Commercio, ed il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3437. Galliano Giovanni Battista di Sampeire, domiciliato a Savigliano, domanda di essere esonerato dall'imposta per l'esercizio di due mesi della fabbrica d'amido in quella città, che avrebbe abbandonato fin dallo scorso luglio. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3438. Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Cosenza (Calabria citeriore), rassegna al Senato il voto da quella Camera espresso acciò vengano attuate alcune opere marittime in Paola e Rossano e si stabilisca una succursale della Banca nella stessa città di Cosenza. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3439. Giuseppe Bladier, ex-ufficiale di carico nel Ministero di polizia del cessato governo di Napoli, domanda di essere reintegrato nella pensione accordatagli dallo stesso Governo e toltagli per decreto di destituzione emanato dal dittatore. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3440. Francesco Lubrano di Napoli, ex-impiegato di polizia sotto il cessato governo borbonico, domanda di essere reintegrato nella pensione dallo stesso Governo accordatagli, che gli venne tolta per decreto dittatoriale di destituzione. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3441. La Deputazione del Consiglio provinciale di Pavia protesta contro il riparto di contributo fatto col progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria nei circondari di Lomellina e Voghera, e ricorre al Senato perchè voglia ridurlo ad equa proporzione. »

« 3442. La Camera di commercio di Avellino (Principato ulteriore), fa istanza perchè vengano promossi alcuni provvedimenti sopra i fallimenti dolosi e per i rivenditori e commercianti. »

« 3443. La Camera di commercio di Avellino (Principato ulteriore), domanda l'abolizione del dazio d'importazione sui carboni e la revoca della privativa concessa a Cesare Long per la raccolta delle arene ferruginose nelle ferriere meridionali. »

« 3444. Parecchi cittadini e proprietari genovesi, in numero di 315, fanno istanza perchè dal Senato venga ridotto a giusta proporzione il contingente d'imposta portato dal progetto di legge sul conguaglio d'imposta fondiaria per la Liguria. »

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge le lettere dei Senatori Gozzadini, Lella, De Sauget, De Gasparis, Neuron, Maralli, Di Vesme, Coppola, Demonte e Centofanti, i quali per motivi di famiglia e di salute domandano un congedo che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato :

Il signor Fernando Virginio Galanti di due copie di un suo inno civile : *La libertà universale* ;

Il notaio Pietro Antonio Boggio da Mortiliengo, di due copie del suo terzo opuscolo avente per titolo : *Discorso ferroviario politico* ;

Il cav. Pietro Tiboni di tre esemplari delle sue *Osservazioni sopra la dichiarazione del Clero Gallicano del 1682 intorno alla potestà della Chiesa* ;

Il signor Giuseppe M. Rossi, consigliere della prefettura di Basilicata di un esemplare della *Raccolta delle*

ordinanze emesse dal Prefetto di quella provincia sul riparto dei demani comunali dal 31 luglio 1862 al 31 dicembre 1863 ;

Il dottore Antonio Tellani di Bologna, di alcune copie delle sue *Osservazioni sulla tassa mobiliare e sulla rendita vitalizia* ;

I Prefetti di Torino, Cremona, Milano, Pavia e Cagliari degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864*.

L'avvocato professore Ferdinando Siccarelli di due copie d'una sua *Relazione al Ministro d'Agricoltura e commercio sulle condizioni del regio Istituto tecnico di Carrara*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Stotto-Pintor. Prego l'onorevole Guardasigilli di fare avvertito l'onorevole suo collega Ministro dell'Interno che io intendo muovergli interpellanza intorno al fatto doloso avvenuto nel 25 marzo ultimo passato in Imola, dell'assassinio cioè del sotto-prefetto d'Imola.

Presidente. Albia la bontà il signor Senatore Stotto-Pintor di conformarsi al disposto del regolamento, che porta si debba prima comunicare alla Presidenza l'oggetto dell'interpellanza.

Leggo l'art. 75 del regolamento :

« Ogni Senatore che intende muovere interpellanza ai Ministri del Re ne consegna al Presidente la proposta per iscritto, in principio per quanto sia possibile della seduta, nella quale si desidera che il Senato sia consultato in proposito. Questo scritto indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza ; il Presidente ne darà lettura al Senato. »

Senatore Stotto-Pintor. Mi vi uniformo ora e mando tosto alla Presidenza lo scritto di cui parla il regolamento.

Presidente. L'ordine del giorno, come diceva, porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo all'estensione della competenza in materia penale dei giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario.

Trattandosi di un progetto che si può dire essere stato riformato e sulle basi, e sulle parti secondarie, io credo opportuno, se il Senato non ha difficoltà, di aprire la discussione generale perchè si tratta di un sistema, che non è identico con quello sul quale essa ha già avuto luogo.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola s'intenderà chiusa la discussione generale e si passerà alla lettura degli articoli.

Prego il Senato di avvertire che le modificazioni alle quali andò soggetto, in seguito al rinvio dell'Ufficio Centrale, il progetto primitivamente presentato dall'onorevole signor Guardasigilli, versano in parte su massime sostanziali, in parte sopra le conseguenze dirette di queste massime, in parte su semplici mutazioni di redazione. Conseguentemente io credo che, nel porre ai voti questi vari articoli modificati, si dovrà seguire norme diverse secondo che la mutazione si porti o sopra una base principale, o sopra una redazione la quale modifichi una parte sostanziale dell'articolo, oppure sopra una mutazione solamente di qualche frase, tanto più quando questa frase non è pedissequa alle variazioni che si sono introdotte.

Ritiene il Senato che tutte queste modificazioni si portano agli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale tuttora vigenti. Essi debbono considerarsi come intatti e non soggetti a votazione fuor che per quelle parti che possono variare, come diceva, i punti essenziali ed i punti secondari; epperò quando si verrà a votazione per soppressione di alcune parti d'articolo non sarà guari possibile che si segua le norme del regolamento, vale a dire che si voti la parte sulla quale cade la domanda di soppressione, poichè bisognerebbe in certo modo rimettere in votazione tutto l'intero articolo; allora pertanto se non ci è difficoltà per parte del Senato, in porrò ai voti la soppressione in termini espressi, non negativamente, ma positivamente.

Ciò premesso, prima di dare lettura degli articoli leggerò la proposta di interpellanza che in conformità del regolamento il Senatore Siotto-Pintor ha trasmesso al banco della Presidenza:

« Il sottoscritto intende interpellare il signor Ministro dell'Interno intorno all'assassinio del sotto-prefetto d'Imola, Giambattista Murgia. »

Non essendo presente il signor Ministro dell'Interno, dimando al signor Ministro di Grazia e Giustizia se può renderlo avvertito...

Ministro di Grazia e Giustizia. Quanto a me mi farò debito di avvertire tosto il Ministro dell'Interno dell'interpellanza che intende muovergli il sig. Senatore Siotto-Pintor.

Presidente. L'interpellanza avrà dunque luogo allorchando il Ministro dell'Interno avrà manifestato la sua opinione al Senato, e si deciderà in qual giorno sarà disposto ad udirla.

Ora leggerò l'art. 4 della legge:

« Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 634, 635, 649 e 672 del Codice penale, che sono abrogati, sono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

Questa prima parte dell'articolo, secondo l'ordine logico dovrà essere votata l'ultima; solo quando si sa-

ranno approvati o in qualche modo discussi e votati questi articoli si potrà votare la formola generale osservatoria che sta in principio dell'articolo.

Passo dunque alla lettura degli articoli che si sostituiscono a quelli del Codice penale, i quali s'intendono abrogati per la parte riformata.

« Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti con tre mesi di carcere.

» Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza.

» A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. »

Il testo del Codice penale porta « che i vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti col carcere da tre a sei mesi. »

L'articolo dell'Ufficio Centrale riduce a tre soli mesi di carcere la penalità.

Se non c'è osservazione pongo ai voti tale variante.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« 442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del maximum di tale pena, salve le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

» Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, si applicherà la pena del carcere estensibile ad un mese. »

Questa disposizione del progetto di legge si contrappone alla disposizione dell'art. 442 del Codice penale che era in questi termini:

« Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese, salve le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

» Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi; e se fosse arrestato questuando fuori del circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi. »

Se non c'è osservazione metto ai voti le due modificazioni portate dall'Ufficio Centrale sull'art. 442.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

« 443. I mendicanti validi che accatteranno fuori del circondario di loro dimora, o riuniti, semprechè non sia il marito e la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, o che fingeranno piaghe od altro infermità, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi. »

I signori Senatori avranno agio, se lo stimano per brevità, di porai sott'occhio il corrispondente articolo del Codice penale e confrontare la differenza che vi reca il progetto attuale; e se qualcuno avesse qualche dubbio avrà la bontà di domandare la parola.

Metto ai voti le modificazioni proposte in questo articolo.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

« 444. I mendicanti si validi che invalidi, i quali,

questuando, avranno fatti insulti od usate minacce, od avranno profferite ingiurie, o saranno entrati senza permesso del proprietario o delle persone di casa in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi. »

Chi approva le modificazioni che porta quest'articolo al corrispondente articolo del Codice penale, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 445. I genitori o tutori che permetteranno che altri si serva dei loro figli od amministrati come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile ad un mese e coll'ammonizione. »

Quest'articolo porta che la competenza dei giudici è limitata da tre mesi ad un mese di carcere.

Chi approva questa modificazione, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 463. La pena del porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere, quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per le città, terre od altri luoghi abitati. »

(Approvato.)

« 625. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, pei furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti, di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

» 1. Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del maximum nel caso previsto dall'articolo 115, e sempre col maximum di dette pene se fu commesso di notte;

» 2. Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non supera le cento lire la pena sarà del carcere da uno a due mesi;

» 3. Se il valore dell'oggetto derubato eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. »

Poi viene quest'aggiunta:

« Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività, qualunque sia il valore della cosa rubata, così di giorno come di notte. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Ho domandato la parola per una semplice osservazione sul numero terzo di questo articolo 625 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale.

Conviene ricordarci che stiamo facendo una legge di competenza e che lo scopo particolare è che questa competenza non ecceda il limite prefisso ai giudici di mandamento.

Dietro questo pensiero mi sembra che si potrebbe fare un appunto al N. 3, dove si è usata un'espressione che non è ben chiara.

Ivi si dice: « Il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi. »

L'Ufficio Centrale certamente non intende che questo limite possa mai essere ecceduto, poichè mancherebbe quella competenza alla quale si vuol ristretta l'autorità del giudice di mandamento.

Questa espressione, non minore di tre mesi, nel modo in cui soprattutto è generalmente adoperata nel Codice, involge invece l'idea opposta, che cioè non possa essere meno di tre mesi, ma più.

Ora credo che l'Ufficio Centrale non abbia inteso di autorizzare questa eccedenza di pena, epperò a rendere più chiara l'idea proporrei che si adottasse invece l'espressione: « Soggiacerà alla pena del carcere da due a tre mesi. »

Osservo che nel numero precedente si è fissato il minimum di uno ed il maximum di due mesi, quindi mi pare che sarebbe razionale la mia proposta, perchè con essa si eviterebbe lo sconcio di supporre che il giudice di mandamento possa eccedere i tre mesi, locchè mi sembra alieno dall'idea dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castell E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castell E., Relatore. Al dubbio ed alle difficoltà sollevate dall'onorevole Senatore Pinelli risponde il testo dell'articolo secondo della legge, nel quale è detto tra le altre cose che la competenza dei giudici di mandamento comprende i reati previsti dall'art. 625, N. 1 e 2.

È dunque evidentemente escluso il numero terzo, ed è escluso appunto per la ragione che si è detto che sarà condannato alla pena non minore di tre mesi. Queste parole non minore di tre mesi, implicano che può essere anche sino a cinque anni; per conseguenza ciò è fuori della competenza che si è voluto attribuire ai giudici di mandamento.

Credo che cada con questo la difficoltà sollevata dall'onorevole Pinelli, e che non insisterà perchè si faccia una variante.

Senatore Pinelli. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale risolvono perfettamente la difficoltà e quindi non ho più nulla da aggiungere.

Presidente. Se non c'è altra osservazione, pongo ai voti l'articolo 625 colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale e nella conformità che ho testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 634. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti e non ne farà prontamente la consegna, o le pubblicazioni o notificazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue:

» 1. Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire 2, ma non eccede lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

» 2. Se il valore supera le lire 30, il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi tre, e con multa

eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire 300.

» Cesserà ogni atto di procedimento quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto. »

Se non c'è osservazione porrò ai voti il numero 2 di quest'articolo, che è il solo sul quale cade modificazione per parte dell'Ufficio Centrale.

Chi approva la modificazione portata al numero 2 di quest'articolo del Codice penale, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 635. Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite, quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti a viceversa, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera e viceversa.

» Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle, od affini nello stesso grado, quando convivano insieme, o se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa;

» Qualunque altra persona, che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice, o ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione della legge. »

Pongo ai voti le modificazioni portate a questo articolo dall'Ufficio Centrale.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

« 649. Chiunque sarà colto con chiavi indosso false, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforsare serrature, se non giustificcherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a tre mesi; salvo il disposto dell'articolo 448. »

Domanderei al signor Relatore se non credesse che fosse più chiara la locuzione, se invece di dire: *chiunque sarà colto con chiavi indosso false, ecc.*, si dicesse: *con indosso chiavi false*.

Senatore Castelli E., Relatore. Si potrebbe sopprimere la parola *indosso*, che non porterebbe nessun inconveniente, perchè dicendosi *colto con chiavi false, ecc.* s'intende che le ha indosso chi è colto con esse.

Presidente. Credo anch'io che sarebbe meglio togliere la parola *indosso*, perchè questa posta fra il sostantivo e l'aggettivo parmi non suoni molto bene.

Senatore Pinelli. Se si trasportasse la parola *indosso*, dopo *chiavi false*, mi pare, che la difficoltà sarebbe tolta; e così si direbbe, *chiunque sarà colto con chiavi false indosso*. Il dire soltanto *colto con chiavi false* potrebbe forse avere un senso ambiguo....

Presidente. Forse che anche si potrebbe dire, *portante chiavi false*.

Senatore Castelli E., Relatore. Io credo che sia chiarissima la disposizione sopprimendo la parola *in-*

dosso. Non v'è nessun equivoco possibile. S'è detto colto con chiavi false, alterate o contraffatte, e si è messo *false* dopo *chiavi* a differenza di ciò che esisteva nel Codice, perchè appunto sono le tre condizioni anormali di queste chiavi che fanno luogo all'applicazione della pena. Le chiavi o sono false, o alterate o contraffatte; dunque dicendosi, *chiunque sia colto con chiavi false, alterate o contraffatte, ecc.*, si ha una disposizione chiarissima che non può dar luogo ad equivoci di sorta.

Quindi l'Ufficio Centrale crede che si debba mantenere la disposizione in questi termini.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metto ai voti l'articolo 649 colla soppressione della parola *indosso*.

Chi approva questo articolo nella conformità enunciata, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 672. Coloro che senza alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti;

» Sia tagliando od abbattendo, o scavando in qualunque luogo si trovino, alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire;

» Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;

» Sia distruggendo in tutto od in parte, siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi;

» Sia applanando o colmando fossi o canali;

» Incorreranno nella pena del carcere e della multa, da applicarsi colle norme seguenti:

» 1. Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estensibile ad un mese;

» 2. Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;

» 3. Se il danno oltrepassa le lire trecento il carcere non potrà essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso, non ecceda le lire trecento.

» Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

» Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli. »

Se non ci sono osservazioni sull'articolo 672, porrò ai voti le modificazioni apportate le quali si rileri-

scono sostanzialmente alla penalità, nei numeri 1, 2 e 3.

Chi approva l'articolo 672 nella conformità che ho letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo della legge, e specialmente la parte prima di esso, secondo la riserva che ho fatto in principio.

Chi approva l'articolo 1 nel suo complesso, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora dalle modificazioni al Codice penale a quelle al Codice di procedura penale.

Articolo 2.

« Agli articoli 10, 11, 19, 26, 27, 45, 47, 55, 73, 75, 81, 176, 177, 197, 239, 246, 247, 250, 262, 264, 319, 320, 325, 331, 332, 333, 336, 341, 344, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655 e 715 del Codice di procedura penale, che sono abrogati, sono, ai corrispondenti numeri, sostituiti gli articoli seguenti. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Dopo l'articolo 325 bisogna aggiungere gli articoli 327, 328, e dopo il 344 il 353, che sono stati dimenticati.

Presidente. Rileggo l'articolo con queste correzioni.

Articolo 2.

« Agli articoli 10, 11, 19, 26, 27, 45, 47, 55, 73, 75, 81, 176, 177, 197, 239, 246, 247, 250, 262, 264, 319, 320, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 336, 341, 344, 353, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655 e 715 del Codice di procedura penale, che sono abrogati, sono, ai corrispondenti numeri, sostituiti gli articoli seguenti. »

Qui ricorre la stessa osservazione che ho fatto in principio, cioè che si voterà questa prima parte quando si voterà il complesso dell'art. 2.

« 10. Appartiene ai tribunali di circondario la cognizione dei delitti, non attribuiti specialmente ad altre giurisdizioni.

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 10.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 11. Appartiene ai giudici di mandamento la cognizione:

» 1. Delle contravvenzioni punite con pene di polizia;

» 2. Dei delitti previsti dagli articoli 437, 441, 442, 443, 444, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466,

476, 517, 572, 583, 625 numeri 1, 2, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 672 numeri 1, 2, 674 e 677 del Codice penale.

» 3. Delle trasgressioni previste da leggi speciali e punibili con pena non eccedente tre mesi di carcere o lire trecento di multa, salvo ciò che è stabilito per i reati di stampa. »

Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'articolo che ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 19. Se una persona è imputata di uno o più crimini commessi nel distretto giurisdizionale di una Corte e di uno o più delitti commessi o nel medesimo distretto o in quello di un'altra Corte, e se questi delitti sono connessi coi crimini, la cognizione di tali delitti appartiene alla Corte nel cui distretto furono commessi i crimini.

» La stessa norma è applicabile nel caso che trattasi di persona imputata di due o più delitti tra loro connessi, de' quali gli uni siano di competenza delle Corti d'assise, e gli altri di competenza dei tribunali di circondario o dei giudici di mandamento.

» La Corte conoscerà inoltre delle contravvenzioni connesse o coi crimini, o coi delitti sopra indicati.

» In questi casi si procederà pei delitti e per le contravvenzioni nel modo stesso che pei crimini. »

Se non si domanda la parola pongo ai voti le modificazioni contenute in quest'articolo.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 26. Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza circondariale commessi nel distretto di un tribunale, e di uno o più reati di competenza mandamentale, connessi e seguiti nello stesso distretto, o in quello di altro tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel tribunale nel cui distretto sono stati commessi i reati più gravi.

» In tale caso la procedura per tutti i reati sarà quella prescritta pei delitti di competenza circondariale. »

Senatore **Pinelli**. In questo articolo furono adoperate due parole, le quali sinora non sono state ammesse nella redazione del Codice, cioè le parole competenza *circondariale* e *mandamentale*.

Pare che ciò si sia fatto per amore di brevità e non senza accorgimento, perchè nell'articolo 19 al primo alinea si è indicato espressamente ciò che si intendesse per competenza circondariale e mandamentale, cioè si è detto in quell'articolo che alcuni delitti sono di competenza delle Corti d'assise, altri dei tribunali di circondario o dei giudici di mandamento.

Io crederei doversi usare sempre le stesse parole, perchè le altre di forma piuttosto esquipedale e non usate finora nella redazione dei codici, mi pare che non abbiano molto merito per essere accolte, e che si potrebbe nell'articolo 27 dire così:

« Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza del tribunale di circondario commessi nello stesso distretto e di uno o più reati, ecc. »

Voci. No, no..

Senatore **Pinelli**... di competenza dei giudici di mandamento commessi nello stesso distretto o in quello di altro tribunale, ecc.; così si toglierebbero quelle due forme poco aggraziate che hanno oltre a ciò il torto originario di essere poco italiane, riducendole insomma a quella forma che è la più usitata, e togliendo questi termini che si troveranno forse negli scrittori, ma che debbonsi schivare nella redazione di un Codice.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Sicuramente l'Ufficio Centrale non ha adottato questa espressione perchè la credesse aver gran merito, nè essere elegante, ma l'ha adottata semplicemente per amore di brevità, come ben diceva l'onorevole preopinante, e non ha creduto poi che fosse veramente un barbarismo, perchè le parole *mandamentale* e *circondariale*, se non si usano nel Codice, si adoperano in parecchie delle nostre leggi; si usano le parole *comunale*, *provinciale* e *mandamentale*, e non si vedrebbe ragione per cui non si potesse accettare egualmente la parola *circondariale* dopo che la legge ha adottato la parola *circondario*. Aggiungerò poi che non è molto esatto il dire che nelle nostre leggi non si trovi ancora questa parola. In alcune leggi di finanza si è usata precisamente la parola *circondariale*, ed è da esse che l'abbiamo tolta per inserirla qui; mentre che invece servendoci dell'espressione che propone l'onorevole Senatore **Pinelli**, bisognerebbe ripetere sempre *competenza del tribunale di circondario*, ecc., locchè è inutile. Vi sarebbe poi anche un'altra difficoltà, poichè se si dicesse che la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza di un tribunale di circondario, commessi nel distretto (e bisogna dir di nuovo) di un tribunale, ecc.; alla distanza di due sole parole si dovrebbe fare una ripetizione inutile. Ed è appunto per evitare questo inconveniente che si è preferito usare la parola non elegante, ma non barbara, di *circondariale*.

Perciò l'Ufficio Centrale non crede siavi ragione sufficiente per rinunciare alla sua redazione, e sostituirla quella suggerita dall'onorevole Senatore **Pinelli**.

Presidente. Il signor Senatore **Pinelli** non insiste nella sua proposta?

Senatore **Pinelli**. Mi rimetto interamente all'opinione dell'Ufficio Centrale. Io ho detto unicamente che nella redazione del Codice non è usata questa espressione, ma non nego però che si possa usare.

Presidente. Se non vi è altra osservazione metto ai voti l'articolo 26 colle modificazioni lette.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 27. Se la stessa persona è imputata di più delitti di competenza *circondariale* commessi nel distretto di tribunali dipendenti da Corti diverse, la competenza del

tribunale che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'articolo 25.

» Tuttavia se, nei casi preveduti nell'alinea primo del detto articolo, i delitti sono stati commessi nel distretto di più tribunali, dipendenti dalla medesima Corte, spetterà a questa di designare il tribunale che ne debba conoscere. »

(Approvato.)

Ora viene l'articolo 45.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Se permette comincerò a leggerlo.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Siccome vi sarebbe una variante di redazione mi pare superfluo che si legga prima l'articolo.

Presidente. Parli pure.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. L'onorevole signor Guardasigilli ha proposto qualche variante nella redazione di quest'articolo, variante alla quale l'Ufficio Centrale non ha osservazione da fare in contrario, per cui l'articolo starebbe in questi termini (lascio la parte che non è variata):

1° alinea.

« Nei casi suddetti, l'imputato, che sia stato arrestato per un delitto di competenza del tribunale di circondario, eccettuati quelli previsti da leggi speciali, » qui invece si sostituirebbe: « eccettuati i reati politici e quelli di stampa, » perchè la prima espressione può involgere reati che è bene sieno compresi « sarà immediatamente presentato al Procuratore del Re il quale dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del tribunale, qualora siavi udienza; e in caso contrario, può ordinare la custodia, facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto, il tribunale sarà, ove d'uopo, appositamente convocato. »

Fin qui conserviamo la primitiva redazione. Ma alle altre parole che stanno nel progetto si sostituirebbero queste:

« Se l'imputato lo chiede, il tribunale gli potrà accordare un termine di tre giorni per preparare la sua difesa e tanto in questo caso quanto nell'altro che il tribunale rimandasse la causa ad altra udienza, può ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione. »

Quindi seguirebbe l'ultimo alinea. Sarebbero due incisi invece di uno.

Presidente. La prego di volerne combinare la redazione coll'onorevolissimo Guardasigilli.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. È combinata poichè è già stesa.

Presidente. Rileggerò l'art. 45 colle ultime modificazioni che, come ha inteso il Senato, si vorrebbero introdurre d'accordo fra il Guardasigilli e l'Ufficio Centrale.

« 45. Nei casi di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, il Procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente Codice attribuite al giudice istruttore.

» Nei casi suddetti, l'imputato che sia stato arrestato per un delitto di competenza del tribunale di circondario, eccettuati i reati politici e quelli di stampa, sarà immediatamente presentato al Procuratore del Re, il quale dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del tribunale, qualora siavi udienza; e in caso contrario può ordinarne la custodia facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto il tribunale sarà, ove d'uopo, appositamente convocato.

» Se l'imputato lo chiede, il tribunale gli potrà accordare un termine di tre giorni per preparare la sua difesa, e tanto in questo caso quanto nell'altro che il tribunale rimandasse la causa ad un'altra udienza, può ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione.

» Il Procuratore del Re farà contemporaneamente citare anche verbalmente da qualunque agente della forza pubblica o della pubblica sicurezza i testimoni che crederà necessari, i quali se non compariscono, sono passibili delle sanzioni penali contenute nel libro 2. capo 3, paragrafo 2 del presente Codice. »

Se non vi è chi domandi la parola sull'articolo 45 che ho letto colle modificazioni in esso introdotte lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 47. Le attribuzioni impartite al Procuratore del Re nella prima parte dell'articolo 45, avranno luogo anche fuori dei casi di flagrante reato qualora si tratti di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa e il capo della famiglia richiegga il Procuratore del Re di accertarlo. »

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 55. I delegati mandamentali, o chi ne fa le veci, sono incaricati:

» 1. Di promuovere e proseguire, secondo le norme indicate dal presente Codice, le azioni penali di cognizione dei giudici di mandamento;

» 2. Di informare, senza ritardo, i giudici di mandamento dei reati che seguissero nel loro distretto:

» Le attribuzioni enunciate nel N. 1 di questo articolo, sono esizandio esercitate dai delegati di pubblica

sicurezza, o, in loro mancanza, da un consigliere municipale designato annualmente dal Consiglio comunale, non che dagli uditori e dagli alunni di giurisprudenza pratica nei luoghi, ove ha sede una Corte d'appello od un tribunale di circondario. »

Se nessuno ha osservazioni a fare sopra la disposizione dell'ultimo alinea di quest'articolo, che è la variante portata al corrispondente articolo del Codice di procedura penale, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 73. Allorquando sarà presentata al giudice qualche persona arrestata, egli dovrà subito interrogarla.

» Dopo l'interrogatorio il giudice, quando si tratti di reato non attribuito alla sua competenza, farà tosto, salve le momentanee esigenze dell'istruttoria a lui affidata, tradurre l'arrestato avanti il Procuratore del Re; e se la traduzione non potrà farsi immediatamente, lo farà provvisoriamente custodire nella casa di deposito del mandamento.

» Se invece si tratterà di reato di sua competenza, il giudice, dopo che avrà interrogato l'imputato, si uniformerà al prescritto dell'alinea dell'articolo 197, salvo il disposto dell'art. 199.

» Nel caso previsto dall'alinea dell'articolo 45 se si tratti di delitto riservato alla cognizione mandamentale, il giudice eserciterà le attribuzioni ivi date al Procuratore del Re e al tribunale di circondario, serbate nel resto le forme sostanziali dei giudizi penali avanti la giurisdizione mandamentale. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Non vorrei di soverchio occupare il Senato, tuttavia credo dover qui fare un'osservazione.

Dicesi nell'ultimo capoverso di quest'articolo 73:

« Nel caso previsto dall'alinea dell'articolo 45 se si tratti, ecc. » Siccome l'art. 45 contiene più d'un alinea e mi pare che siensi ancora aumentati colla proposta del Guardasigilli, credo sarà forse intenzione anche dell'Ufficio Centrale l'indicare a quale degli alinea sia applicabile.

Senatore Castelli E., Relatore. Il primo e secondo alinea.

Presidente. Prima e seconda parte?

Senatore Castelli E., Relatore. Primo e secondo alinea, perchè l'articolo 45 ha due parti e tre alinea.

Presidente. L'ultimo alinea di quest'articolo sarebbe dunque in questa conformità:

« Nel caso previsto dall'alinea primo e secondo dell'articolo 45, se si tratti di delitto riservato alla cognizione mandamentale, il giudice eserciterà le attribuzioni ivi date al Procuratore del Re e al tribunale di circondario, serbate nel resto le forme sostanziali dei giudizi penali avanti la giurisdizione mandamentale. »

Se non si domanda la parola, lo porrò ai voti colla modificazione nel medesimo introdotta.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« 75. Il giudice, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi ove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d'istruzione occorrenti all'accertamento così del reato come dell'autore di esso, trasmettendo in un termine non mai maggiore di giorni quindici da quello della ricevuta denuncia o querela, al Procuratore del Re le raccolte informazioni, come anche i verbali ed altri documenti od oggetti che gli fossero stati diretti da altri ufficiali di polizia giudiziaria.

» Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date dagli art. 176 a 179 al giudice istruttore. »

Se non si domanda la parola sopra le modificazioni apportate all'art. 75 nella conformità che ho letto, lo pongo ai voti.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« 81. La istruzione dei processi per crimini e per delitti di competenza del tribunale di circondario appartiene al giudice istruttore.

» Egli potrà delegare i giudici di mandamento del suo distretto, sia che abbia esso iniziata la istruzione, sia che questa sia stata incominciata dal giudice di mandamento; ma in quest'ultimo caso dovrà nel termine stabilito dall'art. 75 delegare od avocare a sé il proseguimento dell'istruzione.

» Nel luogo però di sua residenza non potrà valersi della facoltà di delegare se non in caso di legittimo suo impedimento.

» Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il tribunale nel cui circondario deve procedersi.

» Nei casi sovraccennati l'istruttore trasmetterà al giudice delegato o richiesto le note od istruzioni necessarie e riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre, o che dovranno essere altrimenti accertati.

» Il giudice richiesto o commesso trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Qui si tratta di un dubbio che sottometto all'Ufficio Centrale.

Nel primo alinea si dice: « Ma in quest'ultimo caso » cioè quando questa istruzione sia stata incominciata dal giudice di mandamento, « in quest'ultimo caso l'istruttore dovrà nel termine stabilito dall'articolo 75 delegare od avocare a sé il proseguimento dell'istruzione. »

L'articolo 75 stabilisce giorni quindici, ma si domanda questo termine di giorni quindici al quale deve strettamente attenersi il giudice istruttore per delegare od avocare a sé l'istruzione, da quando incomincerà a decorrere?

Parmi si debba sottintendere che è dal momento in cui gli saranno venute istruzioni dal Procuratore regio.

Basta leggere il contenuto dell'art. 75 per vedere che il Procuratore regio è l'intermediario fra il giudice di mandamento ed il giudice istruttore, perciò dacchè si pone questo limite preciso di tempo ai giudici istruttori per dovere delegare od avocare, parmi che per maggior chiarezza si dovrebbe dire: « Ma in quest'ultimo caso, e dal giorno in cui il Procuratore regio avrà comunicati i documenti, dovrà nel termine stabilito dall'art. 75 delegare od avocare a sé il procedimento dell'istruzione. » Sottopongo quest'osservazione all'Ufficio Centrale.

Senatore Castellì E., Relatore. Il dubbio proposto dal Senatore Pinelli ha un' apparenza di ragione, ma mi pare che non sia tale da doversi introdurre la spiegazione troppo lunga che egli stesso avrebbe indicato.

Si è detto nel primo alinea dell'art. 81: « in questo ultimo caso dovrà nel termine stabilito dall'articolo 75 vale a dire nel termine eguale di 15 giorni; ma il Senatore Pinelli dice: quando comincerà a decorrere questo termine? Quando spira l'altro, questo è chiaro.

Dal momento che spira il termine, il giudice, entro i quindici giorni dacchè ha incominciato l'atto, deve trasmettere al Procuratore del Re; dal momento che spira questo termine, comincia il secondo, purchè il giudice istruttore faccia la delegazione, od avochi a sé. È vero che questi quindici giorni, il giudice istruttore non li avrà tutti utili, perchè fra il giorno in cui il giudice deve trasmettere al Procuratore del Re e quello in cui il Procuratore del Re farà la trasmissione al giudice istruttore, vi potranno passare due od anche tre giorni, ma in ciò io non vedo inconveniente, giacchè rimane al giudice di istruzione un margine più che sufficiente per esaminare quest'atto e delegare od avocare a sé. Credo quindi non vi sia inconveniente a lasciare nei termini in cui è concepita la disposizione dell'articolo, perchè non ne potrà mai derivare altra conseguenza, se non questa che, spirato il termine di 15 giorni, incomincia a decorrere il secondo termine degli altri 15 giorni.

Dopo queste spiegazioni, io voglio sperare che il Senatore Pinelli si terrà per soddisfatto e che non vorrà insistere ulteriormente.

Senatore Pinelli. Ho già dichiarato che desideravo solo avere una spiegazione, la quale essendomi stata data dall'onorevole Relatore, mi tengo per soddisfatto.

Presidente. Se non s'intende fare nuove proposte di modificazioni, porrò ai voti l'articolo 81 nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« 176. Qualunque testimonio legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esservi costretto dal giudice istruttore, il quale, a tal fine, senza veruna formalità nè termine, e senz'appello, pronuncerà

un'ammenda che non eccederà 20 lire, e potrà ordinare la comparizione del testimone col mezzo della forza pubblica.»

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti l'articolo 176 come fu modificato, colla soppressione delle parole: *previe conclusioni del Pubblico Ministero.*

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 177. Il testimone, condannato come sopra all'ammenda, che giustificherà avanti il giudice d'istruzione di essere stato legittimamente impedito di comparire, sarà assolto dall'ammenda dallo stesso istruttore. »

Se non vi sono osservazioni pongo ai voti l'articolo colla modificazione soppressiva proposta delle parole: *sulle conclusioni del Pubblico Ministero.*

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato)

« 197. Se il titolo del reato per cui fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto.

» Se si tratti di reato punibile con pena corporale non maggiore di tre mesi di carcere, l'imputato sarà provvisoriamente messo in libertà senz'obbligo di prestare cauzione, previo atto di sottomissione di presentarsi semprechè ciò gli venga ordinato. »

Se non vi ha chi domanda la parola metto ai voti l'aggiunta che fu introdotta dall'Ufficio Centrale a quest'articolo.

(Approvato.)

« 239. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto non costituisce un reato, o che non risultino sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza, colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, verrà posto in libertà.

» In caso però di disparere tra il Procuratore del Re e il giudice istruttore, l'esecuzione dell'anzidetta ordinanza sarà sospesa finchè su di essa abbia pronunciato la sezione d'accusa, sulla relazione del procuratore generale, al quale, per tale effetto, saranno gli atti immediatamente trasmessi. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore Pinelli. L'osservazione che intendo fare cade sull'ultimo alinea dell'art. 239; quest'alinea ha dato luogo ad una delle proposte che variano il progetto ministeriale, vale a dire che il rimettere in libertà, ossia dichiarare non farsi luogo a procedimento durante l'istruzione non fosse lasciato in assoluta balla del giudice istruttore, nè solamente bastasse che fosse scritto il Ministero pubblico come sta nel Codice vigente, ma che in caso di disparere, la cosa dovesse devolversi ad ulteriore esame. Veggio accolta favorevolmente que-

st'idea, che in sè ha fondamento, per interesse dell'ordine pubblico, poichè può destare qualche apprensione che nel caso in cui il Ministero pubblico si trovasse in disparere col giudice d'istruzione, prevalga la sola opinione di quest'ultimo.

Qui si propone che in questo caso sia devoluta la questione alla sezione d'accusa della Corte d'appello. Due osservazioni qui si potrebbero fare. La prima se questo debba avere luogo anche per i reati puniti di pena correzionale; la seconda, che cosa si debba intendere stabilito riguardo alla detenzione dell'imputato. Sul primo punto, mi si dirà, che bisognava cercare una autorità che decidesse la contesa. Si potrebbe rispondere che questa autorità si potrebbe trovare nel tribunale stesso nel modo medesimo in cui vi erano le camere di consiglio per regola generale ed a cui fu invece sostituita l'autorità dell'istruttore nell'ultima riforma del Codice di procedura; si potrebbe per questi casi ristabilire le camere di consiglio nel tribunale.

Prevedo qui pure una difficoltà, che forse è quella che si affacciò all'Ufficio Centrale, cioè che nei tribunali composti di un'unica sezione, verrebbe ad essere la stessa sezione che dovrà poi pronunciare in definitiva, il che sarebbe in certo modo anticipare un giudizio sul farsi o no luogo a procedimento.

A questa difficoltà si potrebbe porre in altra guisa: si potrebbe dire che per i tribunali nei quali vi ha una unica sezione, il caso sia sottoposto al tribunale di circondario del capoluogo.

Ma in questo io non mi soffermerò molto, perchè prevedo che ciò moltiplicherà le funzioni delle sezioni d'accusa le quali finora non stativano se non quando si trovava interessata la giurisdizione delle Corti d'assise.

La sezione d'accusa è appunto stabilita per fare luogo all'accusa presso le Corti d'assise.

Ma su ciò, come dissi, forse per amore di maggiore semplicità del sistema, io non farò altra osservazione.

Dove trovo qualche omissione, nel mio modo di vedere, si è nelle conseguenze di questa disposizione.

Bisogna pensare che vi saranno imputati i quali saranno detenuti in carcere. In questi casi, quando vi è già l'opinione dell'istruttore per il non farsi luogo a procedimento e che solamente nasce dissidio col Procuratore regio, non sarebbe razionale il dire che intanto ne sia ritardata la scarcerazione?

Io mi compiaccio qui di fare la mia professione di fede.

Io non sono stato mai molto tenero del carcere preventivo, e credo che sia questa una delle riforme di cui sostanzialmente abbisogna il nostro Codice di procedura penale.

Io sono ben lontano dal considerare il Codice di procedura penale come un'opera che non abbisogni di revisione, e se è sembrato che io mi levassi contro proposte che intendevano a questo scopo, ciò fu unica-

mente perchè il modo di operare le riforme mi parve potesse essere pericoloso. Mi compiacco poi di rendere una giustizia ben dovuta al Codice ora soppresso delle Due Sicilie, nel quale la materia della detenzione preventiva era trattata con molto maggior avvedutezza.

Non so se sia stato spirito di cautela politica, di rispetto alla libertà individuale, la quale non era per vero dire molto rispettata in quelle contrade, ovvero spirito di umanità; quello che è certo si è che il sistema dell'antico Codice delle Due Sicilie merita gran considerazione.

Ma qui il caso è più ristretto; non si tratta che di vedere se, quando ci è disparere fra il giudice istruttore ed il Procuratore del Re, non si debba intanto pronunciare essere luogo alla libertà provvisoria dell'imputato. Io mi affretto a dire, che credo l'Ufficio Centrale muoverà qualche difficoltà, e non credo sia superfluo il dirlo, ma che ci possa essere difficoltà, non lo credo, in quanto che nell'art. 250 che segue ed in cui si parla dell'opposizione che in tutti i casi può appartenere al procuratore generale, si viene pur dicendo sul fine « senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato ne' casi previsti dagli articoli 239, 240, 241 e 242. » Ma mi si dirà: vedete dunque che è già citato l'art. 239, domando scusa: Il modo con cui è citato, è quello unicamente in cui si tratta di una opposizione del procuratore generale, la quale può darsi anche dopo che non vi sia stato disparere fra l'istruttore ed il procuratore locale del Re. Ma se si stabilisce in quel caso, è una prova che il rispetto alla libertà individuale dovrebbe anche persuadere di trasportare questa disposizione, vale a dire quest'ultimo inciso « senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato » infine dell'art. 239.

Ecco le osservazioni che ho stimato opportuno sottoporre all'Ufficio Centrale ed al Senato.

Senatore **Stotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. Veramente il capoverso di quest'articolo 262 migliora notabilmente la disposizione dell'art. 239 del Codice di procedura penale, in quanto che una ordinanza del giudice istruttore la quale faccia cessare isofatto il procedimento, sa molto di potere dispotico. Se non che si potrebbe forse censurare questa disposizione, perciocchè l'Ufficio Centrale stima che a rendere esecutoria l'ordinanza del giudice istruttore la quale dichiara non farsi luogo a procedimento, sia mestieri del parere conforme del Procuratore del Re. Imperocchè si potrebbe osservare che ciò è quasi un confondere le competenze, e che sotto nome di conclusioni, il procuratore del Re unisce il suo voto al voto dell'istruttore, facendola in tal guisa da giudice pur egli. D'altra parte si può notare che sarebbe pericoloso, sarebbe forse assurdo che il giudice istruttore togliesse da solo al fisco l'esercizio dell'azione penale. Ma io censurerò la disposizione per un altro verso, non

parendomi che le conclusioni del Procuratore del Re conformi all'ordinanza del giudice istruttore debbano poter bastare per far cessare il procedimento. In verità se per mettere un cittadino sotto accusa si vuole avere una sentenza, perchè non si vorrà avere una sentenza per giudicare perentoria l'azione, o per dichiarare non essere luogo a procedimento? Lo dico francamente: sembrami che quando si è abolita la camera di consiglio, si è andato un po' colla testa nel sacco, e il Guardasigilli sa meglio di me che anche in questo abbiamo scimieggiato la Francia, dove per altro gli odierni scrittori di procedura penale cominciano a censurare altamente l'abolizione della camera di consiglio, la quale ha portata grande perturbazione nell'esercizio della giurisdizione penale. Giova osservare che di mezzo al giudice istruttore ed al Procuratore del Re sta l'interesse gravissimo della società, perlocchè può sembrare strano che l'accordo di due uomini, e sieno pure rettilissimi e dotti, basti a far cessare il procedimento.

Io convengo inoltre nelle cose dette dall'onorevole Senatore Pinelli, in quanto che sembra pure a me esservi una cotale confusione...

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. La spiegherò...

Senatore **Stotto Pintor**. Bene, sentirò la spiegazione volentieri; mi pare, dico, farsi quasi una confusione di competenze, quando la sezione d'accusa debba portare giudizio di cose attinenti a' minimi reati. Il metodo, ripeto, mi sembra irrazionale.

Posto che ho facoltà di parlare, io vorrei pregare l'onorevole Guardasigilli di rivolgere la sua attenzione all'ordinamento dei giudici istruttori.

Prima di tutto io noto una soverchia dipendenza del giudice istruttore dal Procuratore del Re. Che vale che la legge investa il giudice istruttore di molti e grandi diritti, quando lo rende anche nelle minime cose soggetto al Procuratore del Re? La legge lo innalza, il regolamento non gli permette nemmeno di allontanarsi per cinque giorni dalla sua residenza senza il beneplacito di chi? Forse del presidente del tribunale? Signori no, bisogna inoltre che vi consenta il Procuratore del Re.

Molto sarebbe a dire di quella che chiamerò anarchia d'istruttori. A cagion d'esempio, nel tribunale di Bologna, se non isbaglio, sono cinque istruttori. Ditemi un po' chi è il capo di quei signori? Nessuno; è un uffizio, dirò così, acefalo; tutti sono uguali, il più anziano fa da capo; ma ognuno sa quanto valga la semplice superiorità dell'anzianità quando non siavi un grado maggiore.

Sarebbe dunque a parer mio, conveniente che là dove sono molti istruttori, uno facesse da capo, uno fosse il vero giudice istruttore, gli altri tutti subordinati, col titolo di vice istruttori, o se si vuole di addetti all'istruzione.

Per ultimo io noto la condizione misera dei giudici i quali sotto il sistema del Codice precedente erano pareggiati ai vice presidenti, oggi non sono che giudici

uguali a tutti gli altri, col misero assegnamento di L. 400.

Vorrei adunque pregare il signor Ministro di adoperarsi sì che sia tolta la soverchia dipendenza de' giudici istruttori dal Procuratore del Re, e sieno egli innalzati nel grado e nello stipendio.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. L'articolo 239 nel modo con cui venne riformato dall'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro Guarnasigilli ha dato occasione all'onorevole Senatore Pinelli di fare due rilievi, i quali tenderebbero a dimostrare che l'aggiunta portata a questo articolo contiene due difetti.

Prima di tutto egli ha osservato:

La sezione d'accusa alla quale demandate il giudizio sul dissenso che si è prodotto fra il Procuratore del Re e il giudice istruttore giudicherà tanto nel caso che si tratti di crimini, come in quello di semplici delitti?

In secondo luogo l'onorevole Senatore Pinelli osservò:

Mentrechè la sezione d'accusa dovrà esaminare la causa per pronunciare definitivamente sul dissenso quale sarà la condizione dell'imputato arrestato; rimarrà in carcere o sarà intanto rilasciato?

Ci sarà facile il rispondere a queste due difficoltà, dimostrando che l'aggiunta non contiene nè l'uno nè l'altro dei difetti appostivi.

In primo luogo l'aggiunta deferisce alla sezione d'accusa il giudizio sul dissenso, senza specificare casi; quindi li comprende tutti. Ma qui sta appunto il difetto secondo il Senatore Pinelli. Egli però non ha forse riflettuto che il suo obbietto e la conseguente proposta che egli farebbe, vale a dire che nel caso di crimine fosse la sezione d'accusa, nel caso di delitto fosse il tribunale che dovesse giudicare sul dissenso; non ha forse riflettuto, dico, che il Codice attuale ha arrecato una innovazione al Codice precedente. Quest'ultimo ammetteva la Camera di Consiglio del tribunale che era chiamata a giudicare appunto sui dissensi che intervenivano fra giudici istruttori ed il Ministero Pubblico nella massima parte dei casi d'istruttoria; ora la Camera di Consiglio è stata tolta, quindi che cosa ha dovuto fare il Codice per essere logico, per provvedere ad ogni caso?

Ha stabilito prima di tutto nell'articolo 247 che il Procuratore del Re potrà fare opposizione all'ordinanza del giudice istruttore prevista dall'articolo 239 dall'Ufficio Centrale modificato.

Secondo l'articolo 239 del Codice attuale l'ordinanza del giudice istruttore emanata sia di concerto, sia col dissenso del Procuratore del Re, ha sempre il suo effetto; ma si può fare opposizione; quando però abbia luogo questa opposizione, il Codice lo dice e lo dice senza distinzione, vale a dire in tutti i casi, tanto nei casi di crimini, quanto nei casi di delitti.

L'articolo 249 dice: « L'opposizione sarà portata

davanti la sezione d'accusa. » Sempre, e in tutti i casi.

Dunque l'Ufficio Centrale intese a migliorare le disposizioni dell'articolo 249, in quanto che riconosceva che veramente vi era un pericolo nel lasciare che l'ordinanza del giudice istruttore in tutti i casi fosse immediatamente esecutoria anche quando il Ministero Pubblico avesse trovato che vi era luogo a procedere, e che quindi era conveniente di mettere un limite a questo potere.

Ben è vero che come correttivo di siffatto potere il Codice già ammetteva il diritto di opposizione; ma questo essendo facoltativo può o no essere esercitato dal Pubblico Ministero; e come nell'interesse pubblico importa che mai siffatte ordinanze dipendano dal solo giudice istruttore, così si è pensato, e crediamo opportunamente, di stabilire che in caso di disparere del Procuratore del Re, l'esecuzione dell'ordinanza che abbia dichiarato non farsi luogo a procedimento ulteriore rimaner debba subordinata all'approvazione della sezione d'accusa; in quella stessa guisa che già avviene presentemente quando il Procuratore del Re, esercitando il diritto che gliene dà la legge, vi abbia fatta opposizione.

Con ciò credo di aver risposto sufficientemente alla prima parte delle osservazioni del Senatore Pinelli. Non parmi che senza ristabilire (lo che l'Ufficio Centrale non ha creduto conveniente di fare in una riforma così parziale del Codice) senza voler, dico, ristabilire la Camera di consiglio od un sistema diverso, vi fosse altro modo di provvedere che quello proposto nell'articolo 239; che, cioè, qualunque sia il reato, se ci è dissenso fra Ministero Pubblico e giudice istruttore la cosa debba essere decisa dalla sezione d'accusa.

Vengo al secondo obbietto del Senatore Pinelli, che è quello della condizione dell'imputato che si trova in arresto.

Il Senatore Pinelli dice: non avete detto niente quanto all'imputato che si trova in arresto. Avete però nell'articolo 250 stabilito, che se il procuratore generale farà opposizione (e gli date il diritto di farla sempre), in questo caso non potrà esser ritardata la libertà provvisoria. Io intendo, dice il Senatore Pinelli, che altrettanto abbiate sottinteso nell'altro articolo; ma è bene che lo spieghiate.

La differenza fra lui e l'Ufficio Centrale è che l'Ufficio Centrale non ha inteso niente affatto nel primo caso che si ammetta l'imputato a libertà provvisoria, e ciò per una ragione che è anche spiegata dal Codice, al quale in questa parte non si è voluto innovare.

Che cosa stabilisce il Codice di procedura penale? All'articolo 248 in cui si parla dell'opposizione che compete al Ministero Pubblico dice nell'ultimo alinea:

« L'imputato non potrà esser posto in libertà che dopo spirato il termine dell'opposizione, a meno che

il Procuratore del Re o la parte civile vi acconsenta, o l'imputato abbia dato cauzione in conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà provvisoria. »

Dunque vuol dire che allo stato attuale della legislazione, se il Procuratore del Re prima che scada il termine portato dalla legge dichiara di fare opposizione, l'imputato non è rilasciato. Suppongo, che sia imputato di assassinio, il giudice istruttore apprezzando, come crede nella sua coscienza, lo stato delle prove, dice, che non ci sono prove sufficienti per rimandarlo alla sezione d'accusa, ed ordina il rilascio: a cosa servirebbe allora che si sospendesse la esecuzione di questa sentenza e la si deferisse al giudizio ulteriore della sezione d'accusa, se frattanto si rilasciasse questo assassino? Non può venir in testa a nessuno che si possa abbondare fino a questo punto.

Qui poi non c'è dubbio nella espressione dell'alinea.

Esso dice che è sospesa la esecuzione di questa ordinanza, e sono perciò sospesi gli effetti essenziali di essa e così il rilascio; nè importa che nell'articolo 250 si sia detto il contrario, quanto all'opposizione del procuratore generale; mentre il caso è diverso: nell'interesse della legge, dell'ordine pubblico si è voluto che il procuratore generale, il quale esercita una sorveglianza suprema sull'andamento dei processi, sul servizio che presta il Procuratore del Re, possa deferire alla sezione d'accusa atti che si compiono durante l'istruttoria, perchè non vadano in esecuzione ordinanze che possono essere importantissime, ma in questo caso non vi era eguale necessità di sospendere il rilascio, e perchè?

Perchè si tratta di un caso in cui il giudice istruttore non ha deliberato solo sulla sua convinzione, ma ha deliberato secondando un'istanza conforme del P. M.; caso assai più grave, ed allora mancava una ragione sufficiente per mantenere tuttavia in istato d'arresto l'imputato, e ciò, ripeto, per la duplice opinione e del P. M. e del giudice istruttore. E per vero il giudice istruttore non rilascia mandato di cattura se non a seguito di richiesta del P. M.; c'è quindi già il voto dell'uno e dell'altro per procedere all'arresto, se poi il voto dell'uno e dell'altro sono d'accordo nel dire che non ci sono sufficienti indizi per proseguire la procedura e mantenere l'imputato in stato d'arresto, non vi è motivo di sospendere tale ordinanza solo perchè il procuratore generale possa ancora fare opposizione.

Con questa risposta data agli obbietti fatti dal signor Senatore Pinelli, ho quasi, senza volerlo, risposto anche a quelli del signor Senatore Siotto-Pintor diretti all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, consistenti appunto nel considerare la convenienza che queste contestazioni fossero definite avanti allo stesso tribunale, ossia davanti alla Camera di Consiglio; ora, siccome attualmente questa Camera di Consiglio non esiste, e che l'Ufficio non crede che il momento sia opportuno per recare al Codice attuale una così grande innova-

zione, la quale esigerebbe moltissime altre riforme, per conseguenza non credo che questa difficoltà, posta ora innanzi, possa indurre il Senato a respingere la riforma proposta all'art. 239, e quindi l'Ufficio insiste perchè venga approvato dal Senato in questi termini.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Castelli credo che abbiano dileguate le difficoltà messe innanzi dall'onorevole Senatore Pinelli.

A me non rimane altro che dare una breve risposta all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Egli approvando l'aggiunta proposta all'art. 239 trovava anzi che si dovesse estendere il concetto in essa contenuto, e stabilire che anche nel caso in cui fossero concordi le opinioni del pubblico ministero e del giudice istruttore, si avessero a tenere insufficienti senza una sentenza del tribunale o della Camera di Consiglio.

Evidentemente però, come avvertiva l'onorevole Castelli, questo concetto importerebbe un sistema diverso affatto da quello stato adottato dal Codice del 1859, porterebbe il sistema che era anticamente presso di noi, e che ebbe vigore in Francia fino al 1856, e che poi si abbandonò.

Io non ignoro le osservazioni critiche mosse in Francia e recentemente da illustri scrittori contro le innovazioni avvenute in quella legislazione; è certamente un argomento che merita gravi e severi studi, ma esso però non può essere trattato, se non che in una compiuta revisione del Codice di procedura penale. Allora soltanto si potrà esaminare se più convenga mantenere in ordine ai giudici istruttori il sistema dalla nuova legge stabilito, ovvero attenersi a quello delle Camere di Consiglio, come era presso di noi anticamente.

Io convengo d'altra parte coll'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che ove nella riforma del Codice di procedura penale si dovesse mantenere il sistema attuale, sarebbe opportuno dare ampi poteri al giudice istruttore, e che la posizione dei giudici istruttori debba essere molto migliorata ed elevata.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Domando la parola per fare una dichiarazione.

Io non intendo di parlare sulla mia prima osservazione, riguardo alla quale non feci alcuna speciale proposta.

Quanto alla seconda, dalla risposta fattami dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale alla quale si riferiva l'onorevole signor Guardasigilli, io ho motivo di temere di non essermi forse chiaramente spiegato.

L'onorevole Relatore rispondendo alla mia proposta, che in caso di dissenso dovesse intanto essere ordinata la liberazione dell'imputato, mi citava il caso dell'as-

assassino, e diceva: volete che sia messo in libertà chi è imputato di assassinio?

Questo mi fa comprendere che non si è forse bene avvertito, o che io non ho ben chiaramente spiegato, che intendeva solo parlare dei reati punibili con pene correzionali.

Mi permetterò di aggiungere che quanto al caso cui alludeva l'onorevole Senatore Castelli, esso non potrebbe nemmeno cadere, secondo me, in discussione, giacchè trattandosi di reati punibili con pene criminali, non è che la sezione d'accusa la quale può statuire, ed in questo caso non poteva essere e non fu mio intendimento che il solo dubbio di doversi o no proseguire gli atti, dovesse essere da tanto da portare la liberazione di un imputato di reato gravissimo.

La mia proposta, lo ripeto, si restringe ai reati punibili con pene correzionali.

Tuttavia anche su questo particolare amo di fare una dichiarazione.

Io tengo in gran conto le considerazioni dell'Ufficio Centrale, cioè: che molte cose le quali sarebbero in sé giovevoli, utili e giuste, non sarebbe forse opportuno il promuoverle in occasione di una riforma parziale. A fronte di questa considerazione e di quella altresì che si è già fatto un qualche passo, dal momento che per i reati punibili con pene correzionali (sino a tre mesi) si è stabilito per massima sempre la libertà provvisoria, io non insisto nella mia proposta.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta formale sull'articolo 239, io porrò ai voti le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, l'una di semplice redazione, l'altra che porta l'aggiunta che forma l'alinea di quest'articolo.

Se non si domanda la parola le metto ai voti.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

« 246. L'ordinanza del giudice istruttore emanata in conformità degli articoli precedenti, conterrà il nome, cognome, età, luogo di nascita, domicilio e professione dell'imputato, l'esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi della dichiarazione che vi ha o non vi ha luogo a procedere, e l'articolo di legge applicato.

« Questa ordinanza sarà notificata all'imputato nella forma prescritta dall'art. 189. »

Se non v'è chi domandi la parola metto ai voti le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

« 247. Nei casi preveduti dagli articoli 240 e 241, il Procuratore del Re potrà formare opposizione all'ordinanza del giudice istruttore.

» Eguale diritto compete alla parte civile, la quale potrà altresì valersene nei casi previsti dagli articoli 239 e 242. »

Se non si domanda la parola pongo ai voti la modificazione fatta a quest'articolo dall'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« 250. In tutti i casi al procuratore generale appartiene diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro venti giorni successivi all'ordinanza del giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 239, 240, 241 e 242. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore.* Per maggior chiarezza converrebbe in fine di quest'articolo mettere: nei casi previsti dall'art. 239, parte prima. In tal guisa si toglie ogni dubbio che potrebbe sorgere a fronte dell'alinea aggiunto all'articolo medesimo.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti la modificazione proposta all'art. 250, che consiste nel sostituire la parola venti a quella di dieci, non che l'aggiunta testè fattavi dall'Ufficio Centrale.

Chi le approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Qui mi pare che entriamo in un ordine di idee diverso, epperò sarà bene di rimandar la continuazione della discussione a domani, non potendosi d'oggi compiere.

Frattanto debbo dare cognizione al Senato del risultato dello squittinio a cui si è proceduto per la nomina della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

Il risultato dello squittinio è il seguente:

Signor Senatore Di Revel	voti .	75
Sig. Senatore Manzoni Tommaso		49
Sig. Senatore Lauzi	42
Sig. Senatore Bevilacqua	42
Sig. Senatore Gioia	41
Sig. Senatore Giovanola	40
Sig. Senatore Scialoja	39
Sig. Senatore Arnulfo	38
Sig. Senatore Farina	36

Darò pure lettura dei nomi dei Senatori che dopo questi raccolsero maggior numero di voti.

Signor Senatore Duchoqué	voti	35
Sig. Senatore San Martino	31
Sig. Senatore Alfieri	30
Sig. Senatore Di Pollone	27
Sig. Senatore Matteucci	24
Sig. Senatore Pernati	23

Senatore **Manzoni Tommaso.** Io sono riconoscentissimo a' miei colleghi del segno di simpatia che in quest'occasione vollero dare non tanto a me, quanto alla Sicilia, ma io mi trovo nell'impossibilità di accettare questo mandato; oltre che non sarei forse in grado di sostenerlo come conviensi, sono pur costretto fra breve allontanarmi da Torino: e sarà questa la prima volta che domanderò un congedo.

Presidente. Allora verrebbe quegli che ha raccolto maggior numero di voti dopo i nove primi, e questi sarebbe il Senatore Duchoqué.

Leggerò ora l'ordine del giorno per la seduta di domani.

1° Continuazione del progetto di legge in discussione;

2° Spesa straordinaria per riparazioni al palazzo già ducale di Genova;

3° Maggiore spesa per rimborsi all'azienda dei prestiti in Firenze;

4° Maggiore spesa per la stazione di Genova;

5° Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche;

6° Abolizione della cauzione dei causidici;

7° Maggiore spesa al Bilancio 1861 del Ministero della Guerra;

8° Maggiori spese e spese nuove sul Bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CII.

TORNATA DEL 13 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo* — *Omaggi* — *Appello nominale* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario* — *Approvazione degli articoli modificati del Codice di procedura penale* 262, 264, 319, 320, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 336 — *Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor all'articolo 341* — *Risposta del Relatore* — *Obbiezioni del Senatore Pareto* — *Schiarimenti del Guardasigilli* — *Approvazione dell'articolo 341 e dei seguenti*: 344, 353, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655, 715 — *Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5 ed ultimo della legge* — *Approvazione del complesso della legge a squittinio segreto* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge*: 1° *Spesa straordinaria per riparazioni al palazzo già Ducale di Genova*; 2° *Maggiore spesa per rimborsi a favore dell'azienda dei prestì di Firenze* — *Interpellanza del Senatore Siotto-Pintor* — *Risposta del Ministro dell'Interno* — *Considerazioni del Senatore interpellante.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, e più tardi Intervengono pure il Ministro d'Agricoltura e Commercio, il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura di una lettera del Senatore San Vitale per un congedo che il Senato gli accorda.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro delle Finanze, di n. 25 copie degli *Atti della Camera dei Deputati e documenti relativi al progetto di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria.*

Il prof. Gio. Battista Siniscalchi, di alcune copie di una sua *Lettera al Senato relativa alla legge sul conguaglio.*

Il Senato non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

Presidente. Essendosi il Senato fatto in numero, passeremo all'ordine del giorno, che porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario in materia penale.

Ieri siamo rimasti all'art. 262.

Leggo l'articolo.

« 262. Nelle cause per crimini o per delitti l'imputato od accusato, comparendo all'udienza, dev'essere assistito da un difensore sotto pena di nullità. Ove egli non lo abbia scelto il presidente o il giudice glielo nominerà.

» Davanti le Corti il difensore dev'essere un avvocato. Davanti i tribunali può essere un avvocato o un causidico.

» Davanti i giudici di mandamento basterà che la persona scelta o nominata si trovi sul luogo al momento del giudizio, e sia ammessa all'esercizio dei pubblici uffizi. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti le modificazioni nel medesimo recate al corrispondente articolo 262 del Codice penale.

(Approvato.)

« 264. La parte civile nelle cause di competenza del giudice di mandamento può comparire all'udienza in persona o per mezzo di procuratore speciale.

» Nelle cause di competenza dei tribunali di circondario o delle Corti, dee farsi rappresentare da un causidico munito di procura speciale. »

(Approvato.)

« 319. Le citazioni per reati di competenza dei giudici di mandamento saranno fatte a richiesta del Pubblico Ministero, o per ordine del giudice, quando si tratti di reati d'azione pubblica: e quando si tratti di reati d'azione privata, a richiesta della parte che reclama, od anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa.

» Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del giudice di mandamento si osserveranno inoltre le disposizioni degli articoli 370, 371, 372, 373 e 375. »

(Approvato.)

« 320. L'atto di citazione contiene a pena di nullità:

» 1. La data del giorno, mese ed anno ed il luogo.
» 2. L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del giudice che ordina la citazione.

» 3. Il nome e cognome della persona citata; il soprannome se ne ha; la sua professione; il suo domicilio o la sua dimora.

» 4. L'esposizione in succinto del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione.

» 5. La designazione del luogo, del giorno e del l'ora dell'udienza.

» 6. L'avvertimento alla persona citata di comparire in persona, o se si tratti di contravvenzione, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa.

» 7. La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al giudice di mandamento, in tutti i casi nei quali il rinvio abbia avuto luogo.

» L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'uscieri. »

(Approvato.)

« 325. Il Pubblico Ministero, se il reato è di azione pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull'istanza della parte può far citare, perchè intervengano all'udienza, i testimoni che reputa necessari. L'imputato e la parte civile possono presentare i loro testimoni anche senza citazione. »

(Approvato.)

« 327. I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge. »

(Approvato.)

« 328. I verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria.

» Nondimeno i verbali firmati da un solo degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 58 allora soltanto faranno fede quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti varranno come semplice denunzia. »

(Approvato.)

« 331. Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa o se esso non costituisce a termini della legge un reato, o se l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta, il giudice dichiarerà non farsi luogo a procedimento. »

(Approvato.)

« 332. Se risulta che l'imputato di un reato di competenza mandamentale non ne è l'autore, e che non vi ha preso alcuna parte, o se la reità non è provata, il giudice lo assolverà dall'imputazione. »

(Approvato.)

« 333. Se il fatto costituisce un reato eccedente la competenza mandamentale, il giudice lo dichiarerà e trasmetterà gli atti al Procuratore del Re. »

(Approvato.)

« 336. Il condannato in contumacia con sentenza dalla quale non gli sia lecito di appellare, potrà farvi opposizione entro i cinque giorni successivi a quello della sua notificazione con atto presentato al giudice, nel quale addurrà le sue eccezioni e mezzi di difesa.

» Il detto termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Appiè dell'atto di opposizione il giudice con decreto prefiggerà l'udienza.

» Nei tre giorni successivi al decreto una copia del detto atto sarà notificata, a diligenza dell'opponente, alla parte privata che ha richiesto la citazione; la notificazione al Pubblico Ministero sarà fatta dal segretario.

» Questa notificazione terrà luogo di citazione alle parti per comparire all'udienza prefissa. »

(Approvato.)

« 341. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai giudici di mandamento ai tribunali di circondario:

» 1. L'imputato allorché sarà stato condannato alla

pena degli arresti, o ad una ammenda maggiore di lire trenta.

» 2. Il Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento, quando avrà richiesta l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sarà stato assolto oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento.

» La stessa facoltà è concessa al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento. In verun caso l'appello del Pubblico Ministero impedirà il rilascio dell'imputato che si trovi in istato di arresto.

» 3. La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda il montare dei danni. »

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Non per fare opposizione e molto meno seria, ma in via di semplice osservazione, dirò poche parole.

L'appello dalle sentenze di un solo giudice, nel mio modo di vedere, è di diritto naturale finchè gli angoli non verranno a giudicare gli uomini locchè per l'esperienza avvutane sin qui sembra che sarà molto tardi. La negazione dell'appello dalla sentenza di un solo giudice suppone di due cose l'una; è a dire o l'infallibilità di chi ha profferito la sentenza, ovvero la necessità di tollerare le piccole ingiustizie.

La prima supposizione è evidentemente ridicola, a non dir altro; l'altra, a parer mio, è assolutamente immorale.

Nè mi si dica, sono piccole cose queste; si tratta di 30 lire.

Signori, ogni cosa umana, tranne la virtù e la sola virtù, ha una importanza relativa. In certi paesi, in certi tempi, in certe condizioni di persone, trenta lire rappresentano il lavoro di un mese; sono quello che sono diecimila lire per un signore ricco, per un dovizioso banchiere.

Io confido assai nel giudizio di tutti i giudici, anche de' giudici di mandamento. Ma se da un lato è vero che non bisogna prendere gli uomini quali dovrebbero essere, sibbene quali sono, dall'altro è vero il dire che non giova prendere gli uomini quali sono, ma quali possono essere. Pensiamoci un poco, o Signori. A un giudice mal retribuito, a uomo che fa le prime prove nella carriera, a uomo giudicante in un ristretto territorio, accessibile perciò alle simpatie, alle antipatie, a tutte le passioni, noi mettiamo in mano un terribile mezzo di vessazione, noi ne facciamo un giudice sovrano, un bascià da quattro code.

Sono frequentissime le contravvenzioni; con frase oggidì usata dirò che sono all'ordine del giorno.

Le contravvenzioni si puniscono per lo più colla ammenda. Or fate un p' il caso che un giudice di mandamento abbia preso a osteggiare il signorotto del paese il quale abbia fatto ricorso contro di lui al Pro-

curatore generale del Re, ossia perchè ei lavora poco, ossia perchè mangia troppo; e dite se egli non avrà modo di affliggerlo, di tormentarlo, di ruinarlo colle ripetute condanne.

Era nell'articolo 341 del Codice interdetto l'appello per le sentenze che condannano all'ammenda di lire 20. Or io non veggio il bisogno di aumentare questa cifra.

Lo ripeto, pensiamoci un poco, o Signori.

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Castelli E., Relatore. I ragionamenti svolti dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, i quali tendono ad ottenere che si tolga la variante introdotta all'articolo 341 del Codice di procedura penale, troverebbero luogo in un esame del Codice stesso, il quale avesse per iscopo di vedere, se convenga o no di dare l'appello a tutte le sentenze dei giudici; dico che troverebbero luogo in un esame di questa natura perchè, secondo il Senatore Siotto-Pintor, è sempre pericoloso l'ammettere che vi sia una sentenza di un giudice solo non soggetta ad appello; la vendetta, l'inesperienza, il valor relativo, che per persone di una certa condizione, anche minimo, riesce di una grave importanza, tutte queste considerazioni si applicherebbero ad un esame della questione se si debba ammettere l'appello indistintamente da ogni sentenza.

Ma qui la questione è diversa; noi abbiamo un Codice il quale dichiara inappellabili tutte le sentenze dei giudici di mandamento che infliggono un'ammenda non maggiore di lire 20; che cosa ha fatto l'Ufficio Centrale di concerto coll'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia? L'Ufficio Centrale ha proposto al Senato di ampliare, anche in proporzioni discretamente larghe, la competenza dei giudici di mandamento; mentre finora questi giudici non potevano condannare che a cinque giorni d'arresto e a lire 50 d'ammenda, si propone ora al Senato, e gli articoli già votati dimostrano che il Senato accettò questo sistema di concedere ai giudici di mandamento una giurisdizione secondo la quale potranno condannare sino a tre mesi di carcere e a 300 lire di multa.

Ecco un'ampliazione assai notevole della competenza dei giudici.

Fatto questo primo passo, il quale ha per iscopo di diminuire il lavoro esuberante che si riconosceva pesare sui tribunali di circondario in materia penale, pareva conseguente lo esaminare se questo alleviamento di lavoro non si dovesse estendere anche ai giudizi d'appello avanti i tribunali di circondario in materia penale, e si trovò che era anche spediente il diminuirlo. D'altra parte si considerò ancora che il valore del denaro è assai diminuito; ciò che una volta aveva un'importanza di 20 lire, ora l'ha molto minore, e si è trovato quindi che 30 lire d'oggi non sono poi molto di più di quello che fossero una volta 20 lire.

Dietro tutte queste considerazioni l'Ufficio Centrale non ha avuto difficoltà di ammettere che l'appellabilità già consentita dal Codice nel limite di 20 lire, si potesse portare fino a 30.

3 siccome le considerazioni svolte dal Senatore Siotto-Pintor non colpiscono precisamente la cifra che si è adottata dall'Ufficio, ma il principio, vale a dire l'appellabilità, il quale principio non entra nell'esame di questo progetto, l'Ufficio Centrale non troverebbe ragione sufficiente nelle considerazioni svolte dall'onorevole Siotto-Pintor per dipartirsi dal sistema adottato, epperò crede dover mantenere le modificazioni dell'articolo nei termini stati proposti.

Posto che ho la parola, farò anche una rettificazione all'articolo stesso.

Nell'ultima parte dell'aggiunta che si è fatta, è detto: « In verun caso l'appello del Pubblico Ministero impedirà, ecc. »

In verun caso è inesatto; vuol essere detto in tal caso perchè si riferisce ad un caso solo; di modo che si dovrebbero sostituire le parole in tal alle parole in verun.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Le ragioni che il signor Relatore ha esposto per respingere la proposta del Senatore Siotto Pintor, parmi non debbano avere quel valore che egli vorrebbe dar loro; perchè malgrado che sia vero che quando si tratta del principio di appellabilità, non è or luogo di profondamente occuparsene, pure quando si è detto che si estende la competenza del giudice di mandamento, non so capire come non si sia poi aumentata la sfera stessa in cui i giudizi loro siano appellabili.

La ragione che si allega di voler diminuire il soverchio lavoro del tribunale di circondario può avere qualche vantaggio, ma non credo sia tale da poter prevalere alla ragione massima della giustizia. Ora, se si ammette quanto vien proposto per allargare la competenza del giudice di mandamento, non vedo vi sia ragione perchè si zbbia a restringere quello che è appellabile.

D'altronde fo osservare che se le 20 lire hanno cambiato di valore in molti paesi, in altri rimangono ancora una forte e gravezza somma.

La legge che facciamo non è applicabile solo alle antiche provincie, è applicabile anche alla Sicilia ed alle parti più lontane del regno di Napoli dove certo il valore del denaro è diverso da quello che abbiamo in questi paesi.

In conseguenza penso che le 30 lire che vogliansi come limite all'appellabilità, siano una gravissima e troppo forte somma ed in Sicilia ed in gran parte del regno di Napoli e nella Sardegna; conseguentemente, se si può passarvi sopra per riguardo a certe parti

d'Italia, credo non si possa egualmente per altre parti, e crederei si dovesse ritornare alla legge anteriore, giacchè penso che quando una legge ha già la sanzione dell'esperienza non sia la miglior cosa il mutarla, seppure a ciò non conducano gravissime e incontrastabili ragioni.

Quindi appoggierei la proposta indicata dall'onorevole Siotto-Pintor.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Castelli rispondono in generale alla proposta fatta dal Senatore Siotto-Pintor. Aggiungerò poche parole che concernono le osservazioni speciali poste in campo dall'onorevole Senatore Pareto.

In ogni legislazione si trova un giudice incaricato dei piccoli litigi, il quale fino ad una certa somma pronuncia inappellabilmente.

L'onorevole Senatore Pareto ha rivolto il suo pensiero alle provincie napoletane e siciliane per desumere che in quelle provincie questo valore di 30 lire, che qui è lieve, poteva colà parer grave.

Ebbene, io farò avvertire all'onorevole Senatore Pareto che in quelle provincie, stante le leggi che vi hanno ancora vigore, vi è un giudice conciliatore, il quale pronuncia inappellabilmente in ogni caso quando si tratta di azioni personali fino al valore di 6 ducati, che corrisponde a un dipresso a 30 lire; ed il giudice di mandamento pronuncia inappellabilmente fino a 20 ducati in tutte le cause. Ciò dimostra quanto questa inappellabilità stabilita fino a 30 lire corrisponda a quelle disposizioni che regolano l'appellabilità per i giudici di mandamento segnatamente in quelle provincie, anche meglio di quello che possa corrispondere alle disposizioni che esistono nell'articolo del Codice di cui si parla.

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E., Relatore. Ho fatto osservare che invece di *verun caso* deve mettersi in *tal caso*; ma ho ommesso di avvertire che bisogna aggiungere un *non*; e così dire: « In tal caso l'appello del pubblico ministero non impedirà, ecc. »

Presidente. Non essendovi proposta formale di emendamento su questo articolo, io rileggerò la parte modificata dal signor Relatore:

« La stessa facoltà è conceduta al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento. In tal caso l'appello del Pubblico Ministero non impedirà il rilascio dell'imputato che si trovi in istato d'arresto. »

Se non vi è altra osservazione sull'art. 341 lo pongo

ai voti colla modificazione di redazione proposta dall'Ufficio Centrale al penultimo alinea.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« 344. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri: questo termine decorrerà per il Pubblico Ministero dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile dalla data della sentenza, se è stata pronunziata in loro presenza o dei loro procuratori, o dalla intimazione della sentenza in conformità del 1° alinea dell'art. 310 qualora sia stata pronunziata in loro assenza.

» Nel caso previsto dal numero 2, alinea 1° dell'articolo 341, il termine per appellare sarà di giorni dieci da quello della prolazione della sentenza. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Nell'ultima parte di quest'articolo è detto :

« Nel caso previsto dal numero 2, alinea 1 dell'articolo 341; conviene dire invece: *Nel caso previsto dall'alinea del numero 2, e perchè vi ha un alinea solo.*

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'articolo 344 con questa modificazione di redazione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« 353. Se il tribunale riconosce che il fatto imputato è di natura tale che importi una pena eccedente la competenza del giudice di mandamento, annullerà la sentenza, ed ordinerà che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

» Questa disposizione non è applicabile e la pena non potrà essere aumentata se l'appello è stato interposto soltanto dall'imputato. »

(Approvato.)

« 380. La persona condannata in contumacia con sentenza contro la quale non sia permesso l'appello potrà farvi opposizione nei dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

» Se la sentenza non è stata notificata alla persona del condannato, si ammetterà l'opposizione durante un mese dalla notificazione.

» Il ricorso d'opposizione sarà presentato alla segreteria del tribunale: e si osserveranno inoltre le disposizioni degli articoli 358 e 359. »

(Approvato.)

« 385. Se il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, e se l'imputato o il Pubblico Ministero, o la parte civile non ha domandato il rinvio, il tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà sulla domanda dei danni: in questo caso la sua sentenza sarà inappellabile. »

(Approvato.)

« 388. Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, e la reità dell'imputato è stabilita, il tribunale applicherà la pena. »

(Approvato.)

« 392. L'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie potrà solo interpersi dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello da questa qualora sia appellabile.

» Nondimeno l'appello potrà essere interposto prima della sentenza definitiva quando si tratterà d'incompetenza.

» L'esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie od interlocutorie, non renderà inammissibile l'appello, il quale perciò potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale s'impugnerà la sentenza definitiva. »

(Approvato.)

« 393. L'appello sarà interposto nella segreteria del tribunale che ha proferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata in presenza delle parti o de' loro procuratori; e qualora sia stata pronunziata in assenza di alcuno di essi, dopo quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla parte condannata al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Per il Pubblico Ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica. »

Avverto il Senato che nel progetto dell'Ufficio Centrale l'articolo 393 non comprende più i due ultimi alinea dell'articolo corrispondente del Codice di procedura penale, e che conseguentemente quelli che voteranno quest'articolo approveranno la soppressione dei due ultimi alinea suddetti.

Premessa questa avvertenza, pongo ai voti l'art. 393 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 405. L'imputato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento, non potrà ritenersi in carcere oltre il termine di cinque giorni da quello in cui fu pronunziata la sentenza, se entro questo termine non sarà stato interposto appello dal Pubblico Ministero; sarà posto in libertà anche prima, se il Procuratore del Re ha dichiarato di non voler appellare.

» Il rilascio non potrà mai essere sospeso nel caso in cui siasi proceduto a termini dell'articolo 45, alinea 1, 2. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Alla fine dell'alinea aggiunto dall'Ufficio Centrale a quest'articolo 405, dove dice a termini dell'articolo 45, alinea 1 e 2, deve sopprimersi l'indicazione del numero due e limitarla all'alinea 1.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 405 colla soppressione dell'indicazione dell'alinea secondo proposta dal signor Relatore.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 425. Se la sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, pronuncerà il rinvio dell'imputato avanti il giudice di mandamento competente, che dovrà indicare.

» In questo caso l'imputato sarà posto in libertà, salvo il disposto dell'art. 199. »

(Approvato.)

« 426. Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, l'imputato sarà rimandato al tribunale di circondario competente.

» In questo caso, se il reato non importa la pena del carcere, o questa non possa infliggersi per un termine maggiore di tre mesi, l'imputato, al quale non sia applicabile il disposto dell'art. 199, sarà messo in libertà coll'obbligo di presentarsi avanti il tribunale competente quando ne sarà richiesto. »

(Approvato.)

« 535. Se la richiesta è fatta dal Pubblico Ministero, e si tratta di crimine, la citazione si farà durante la istruzione, ma prima dell'atto di accusa: altrettanto avrà luogo se si tratta di reato di competenza circondariale, salvo che la causa sia stata portata direttamente avanti il tribunale, nel quale caso la citazione si farà contemporaneamente a quella dell'imputato.

» Nei predetti casi, se la richiesta è fatta dalla parte civile, la citazione dovrà farsi contemporaneamente alla notificazione menzionata nel secondo alinea dell'art. 110.

» Nelle cause di competenza mandamentale, la citazione potrà anche farsi dopo quella dell'imputato, ma prima dell'udienza. »

(Approvato.)

« 536. Ne' procedimenti per crimini o per delitti ne' quali siavi stata preliminare istruzione, la citazione si farà in virtù di un decreto rilasciato nella forma prescritta pei mandati di comparizione.

» Nel caso di citazione diretta avanti il tribunale o di reato di competenza mandamentale, si osserveranno rispettivamente le disposizioni degli articoli 320, 364 e 365.

» Il termine per comparire sarà quello di cui negli articoli 188, 322 e 367. »

(Approvato.)

« 655. Se una sentenza della sezione d'accusa con cui si dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della Corte d'assise, la causa sarà rimandata alla stessa Corte (sezione d'accusa) composta di giudici diversi da quelli che hanno pronunciata la sentenza annullata.

» Se la sentenza della sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un reato di competenza dei tribunali o dei giudici di mandamento, la Corte di cassazione rimanderà la causa avanti il tribunale di circondario od avanti il giudice di mandamento, che designerà; e se l'azione penale non può essere esercitata che sull'istanza della parte lesa, e tale istanza non sia stata fatta, non sarà pronunciato alcun rinvio.

» Se la sentenza della sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento viene annullata perchè l'azione penale non è prescritta, né altrimenti estinta, la causa sarà rimandata, secondo i casi, avanti la stessa Corte (sezione d'accusa) composta di giudici diversi, od avanti un tribunale, od un giudice di mandamento, come è detto di sopra. »

(Approvato.)

« 715. Allorquando due o più giudici di mandamento conosceranno dello stesso reato, o di reati connessi, la decisione del conflitto apparterrà al tribunale dal quale dipendono gli uni e gli altri; e se sono dipendenti da tribunali diversi, la decisione spetterà alla Corte da cui essi dipendono, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione.

» Se il conflitto si eleverà tra due o più tribunali compresi nel distretto della stessa Corte d'appello, la decisione apparterrà parimenti a questa Corte, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione. »

(Approvato.)

Ora porrò ai voti complessivamente l'intero articolo 2 del progetto e particolarmente la prima parte che è la formula osservatoria.

Chi approva nel suo complesso l'articolo 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora all'articolo 3.

« Art. 3. All'intestazione del titolo primo, capo primo del libro secondo del Codice di procedura penale, che è abrogata, è sostituita, al corrispondente luogo, la intestazione seguente:

TITOLO I.

Dei giudici di mandamento.

CAPO I.

Delle diverse specie di contravvenzioni

e degli atti anteriori all'apertura del dibattimento. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le cause per reati attribuite dagli alinea dell'articolo 11 del Codice di procedura penale alla cognizione dei giudici di mandamento, le quali si troveranno pendenti innanzi ai tribunali di circondario nel giorno in cui la presente legge entrerà in osservanza,

saranno portate, nello stato in che si troveranno, avanti i giudici suddetti. »

(Approvato.)

Ora viene l'art. 5.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Convieni aggiungere in quest'articolo dopo le parole: *La disposizione dell'articolo 341*, le parole: *num. 1*

Presidente. Leggo dunque l'articolo 5 coll'aggiunta proposta testè dall'Ufficio Centrale.

« Art. 5. La disposizione dell'articolo 341, N. 1 del Codice di procedura penale non sarà di pregiudizio a coloro che, all'epoca in cui la presente legge andrà in esecuzione, avessero interposto appello dalle sentenze che precedentemente erano soggette a questo rimedio, ovvero fossero tuttavia in termine utile per interporlo.

» Lo stesso avrà luogo riguardo alle disposizioni degli art. 347 e 392 concernenti le sentenze preparatorie od interlocutorie; e degli art. 336 e 380 relativi all'opposizione alle sentenze contumacoli. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 5 lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati relativo a spese straordinarie sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziarii nelle provincie lombarde e meridionali e per riparazioni ad edifici sacri.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Ora si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul progetto di legge testè votato.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato dello scrutinio:

Votanti	85
Favorevoli	69
Contrari	16

(Il Senato approva.)

Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro

posti per la discussione degli altri progetti di legge posti all'ordine del giorno; nello stesso tempo debbo avvertire che dopo questi progetti ne rimangono altri, i quali saranno portati all'ordine del giorno per le sedute successive, e che per conseguenza non sarà nè domani nè dopo domani che si potrà esaurire il numero dei progetti di legge in pronto.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. *Atti del Senato*, N. 82 e 83)

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge relativo ad una spesa straordinaria sul bilancio 1862 delle finanze per riparazioni al palazzo già ducale di Genova.

Darò lettura dei due articoli, di cui esso si compone. (Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire centotrentacinque mila per riparazioni alla grand'aula del palazzo già ducale di Genova. »

(Approvato.)

« Art. 2. Per far fronte a questa spesa è istituito nel bilancio passivo 1863 del Ministero delle Finanze un nuovo capitolo sotto il N. 185, e colla denominazione: *Ristauro della grande aula del palazzo già ducale di Genova.* »

(Approvato.)

Se il Senato non fa difficoltà si potranno fare due squittinii con una sola chiamata e passare così immediatamente alla discussione del progetto di legge relativo all'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1863 delle finanze per rimborsi a favore dell'Azienda dei Prestiti in Firenze.

Leggo l'articolo unico della legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo unico.

« È autorizzata sul bilancio 1863, capitolo 186, del Ministero di Finanze, la maggiore spesa di lire 19,068 per il pagamento d'interessi e rimborso di capitali dovuti all'Azienda dei Prestiti di Firenze. »

A termini del regolamento trattandosi di legge che non consta che di un solo articolo, si passerà immediatamente allo scrutinio segreto.

Avverto i signori Senatori che dopo sonovi ancora due altri progetti di legge portati pure all'ordine del giorno d'oggi.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862 delle Finanze per riparazioni al palazzo già ducale in Genova.

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero delle Finanze per rimborsi a favore dell'Azienda dei Presti di Firenze.

Votanti	81
Favorevoli	70
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Avevo avvertito il Senato che dopo queste votazioni si sarebbero portati in discussione altri due progetti di legge, ma vedendo che è ora presente il signor Ministro dell'Interno gli rammenterò che ieri il signor Senatore Siotto-Pintor annunciava di volere fare una interpellanza al medesimo. Il soggetto di questa è l'assassinio del sotto-prefetto d'Imola, signor avvocato Murgia.

Prego il signor Ministro di dire quando intenda rispondere a quest'interpellanza.

Ministro dell'Interno. Io sono agli ordini del Senato, ed anche subito se si vuole.

Presidente. Trovandoci quasi al fine della seduta propongo al Senato di rimandare a domani la discussione dei due progetti di legge portati all'ordine del giorno d'oggi e di far invece luogo all'interpellanza del signor Senatore Siotto-Pintor.

Frattanto leggerò l'ordine del giorno che proporrei per la seduta di domani.

1. Maggiore spesa per la stazione della ferrovia di Genova;
2. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche;
3. Abolizione della cauzione dei procuratori;
4. Maggiore spesa sul bilancio 1861 del Ministero della Guerra;
5. Maggiori spese e spese nuove sul bilancio dei Lavori Pubblici.

Se non vi è osservazione in contrario riterrò il Senato per assenziente e l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore due precise, resta stabilito nella conformità che ho letto.

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Ben ella sa, onorevolissimo signor Ministro, il colpo onde fu vittima nel giorno 25 del passato marzo, l'ottimo concittadino e intimo amico mio, che dico mio? l'amico di tutti i buoni, Giovanni Battista Murgia, sotto-prefetto d'Imola.

In città nobilissima per gloriose tradizioni, nella via

più popolosa, quando la pallida luce del sole che tramonta sembra invitarci a piangere il giorno che si muore, un uomo bestia, meglio direi una fiera sotto umane sembianze, puntando la pistola sulla schiena dell'infelice, recise per sempre il filo di una vita incontaminata.

In quel giorno fu spenta una splendida intelligenza; in quel giorno cessarono i battiti di un cuore impareggiabile, pieno di religione e di patria; in quel giorno di mezzo alle fazioni ferocissime fu tolto un mite agnello, il quale durante la breve sua peregrinazione mortale non senti il tosco dell'ira e dell'invidia mai, e amando visse, e morì benedicendo e perdonando!

Si, o Signori, quel giorno fu nefasto per l'isola dei Sardi, che gli fu cuna, quel giorno aperse larga insanguinabile ferita nel petto dei congiunti, fra i quali annovero il degno fratello di lui e lo esimio nostro collega Senatore Giuseppe Musio, il cui nome vale un compiuto elogio, il quale tutte fe' spalancare le porte della sua magione per accogliervi ospitalmente la vedova desolata e due innocenti creaturine che singhiozzando invocano in alte grida il padre...

Allorchè, discutendosi la legge sulla pubblica sicurezza, quasi maravigliando io mi faceva a chiedere il perchè non vi vedessi una qualche disposizione atta ad infrenare i partiti che questa nostra Italia mettono a strazio miserando, fece alla sua volta atto di maraviglia l'onorevole Ministro dell'Interno, e con parole cortesi, secondochè è usanza sua e di chiunque nasce sulle rive deliziose dell'Arno, rispondeva presso a poco in queste parole: Oh che? In libero reggimento una legge eccezionale mi chiedete? Eppure parve sempre a me e pare tuttavia che voi rappresentiate qui quello che si suol dire il partito avanzato.

Accettai il complimento siccome quegli che sa di meritarlo. Ma intendiamoci ben bene, o Signori. E voi ed io vogliamo e tutta la libertà, e in tutto e per tutti, non già così per la libertà stessa, come per i frutti suoi. Grande la dignità umana, più grande ancora l'ultimo scopo della convivenza sociale, al quale ogni savia libertà è e dee essere ordinata.

Oh cara libertà che ci predicano, la libertà della tigre, la libertà di uccidere e di sbranare! e onorando quei partiti i quali da un lato ti mandano la più vile berdaglia del mondo a fiancheggiare i ladroni del napoletano, dall'altro con faccia invereconda, con piglio meretricio ti svolgono la oscena e paurosa teoria del pugnale!

E a che sta lì un Governo, o Signori? e perchè siamo lieti di obbedirgli noi? Giandomenico Romagnosi definiva il Governo una grande educazione e una grande tutela. Con pace dell'illustre statista, a parer mio, almeno nel secolo decimonono, non educa, non può educare, non deve educare il Governo. Ma fuor di dubbio esso è tutela tanto maggiore, quanto è maggiore la somma delle libertà individuali.

Ebbene, o Signori, quindici milioni, o in quel torno ci costa la sicurezza pubblica, dispendio ingente, spaventevole. Non vi pare che si dovrebbe poter quietare? Abbiamo, a così dire, una guardia per ogni diecina di uomini. In tanta pompa di sicurezza pubblica siamo sicuri noi?

Appunto! gli uomini si uccidono non perchè sono così o così chiamati, ma perchè sono così o così collocati. Non si fa guerra agli uomini, si fa la guerra al Governo che se ne vale, ai principii che rappresentano. Pensate, o Signori, se non sia cosa ardua il risorgere di una nazione dove s'intitola partito politico il partito degli assassini.

Io lessi con vera soddisfazione la lettera cortese, di voi quasi pietosa, che l'onorevole Ministro dell'Interno indirizzò alla vedova desolata. Ciò fa onore al suo cuore, fa onore alla squisitezza del suo sentire. Ed io confido che, quanto gentile egli è, altrettanto vorrà e saprà essere giusto, provvedendo, se occorre, anche con mezzi straordinari, ai bisogni di quella desolata orfana famiglia.

Infra tanto, o Signori, io chiamerò l'attenzione dell'onorevole signor Ministro, e la vostra, sopra i fatti seguenti.

Camminavano dietro all'ucciso il comandante della piazza e due uomini, su non isbaglio, della polizia; l'assassino se la diede a gambe, lo inseguiva nessuno.

È voce che, catturati dopo quel fatto, e per cagione di quel fatto, una ventina di giovani scapestrati, gridassero a squarciagola: Viva Mazzini, viva la repubblica?

È fama ancora che nel breve giro di un anno nella città d'Imola e nei suoi dintorni e nei paesi vicini, un centinaio d'assassinii sieno stati commessi.

E per ultimo, o Signori, si crede e si dice che spinta unica, esclusiva a tanto spargimento di sangue, sia stato e sia il fanatismo politico.

Protestando di nuovo che io colloco molta fiducia nella equità e nell'alta capacità dell'onorevole Ministro dell'Interno, io mi fo a pregarlo di rispondere alle seguenti interrogazioni:

Che ci ha di vero in tutte queste voci alle quali ho or ora accennato?

Che ha egli fatto l'onorevole signor Ministro?

Che fa? che pensa egli di fare?

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. In verità, o Signori, l'argomento interno al quale l'onorevole Siotto-Pintor ha creduto dover richiamare l'attenzione del Senato, è dei più dolorosi che mi si potessero porre dinanzi, poichè è sempre dolorosissimo l'aver a parlare di un delitto atroce, quale è quello che priva il paese di un onorando cittadino. Ma questo dolore diventa ancora più vivo quando di siffatti delitti non si sanno ravvisare i

motivi, imperciocchè pare vedere in ciò piuttosto un pericolo generale della società che un fatto individuale, un fatto che possa avere una causa impellente in certi affetti in certe relazioni speciali fra l'uccisore e l'ucciso.

Questo dolore poi cresce ancora in me d'avvantaggio perchè io ho il grave carico di provvedere all'andamento della cosa pubblica, e questo cittadino stato vittima di un reato inesplicabile è un pubblico funzionario.

Io non potrei oggi dare all'onorevole Senatore interpellante tutte le spiegazioni che per avventura desidera; ed egli, magistrato qual è, posto ne' più alti gradi della magistratura, intenderà i motivi della riserva che mi è imposta.

Per altro l'onorevole Senatore interpellante mi faceva alcune domande, alle quali mi è lecito di rispondere. Mi chiedeva anzitutto che v'è di vero nelle voci corse a proposito di questo assassinio; mi chiedeva quali provvedimenti io avessi preso, e quali intendessi di adottare.

In ordine alle voci corse (e qui prego l'onorevole interpellante a sussidiare la mia memoria se mi fossi dimenticato di qualche cosa) mi pare che egli abbia detto che dietro all'ucciso fossero alcuni ufficiali del nostro esercito e alcuni ufficiali di pubblica sicurezza, i quali non avrebbero inseguito l'assassino.

Debo dire che a me non consta per relazione ufficiale di questo fatto; solamente l'ho letto in alcuni giornali, ma ho altresì letto di un ufficiale superiore che comanda in Imola, il quale dichiara non essere vero quanto su tale proposito fu stampato da giornali.

Inoltre egli ha parlato di un centinaio di assassinii che sarebbero stati commessi in Imola e in quei dintorni da circa un anno.

In verità in questo momento non saprei indicare se ciò sia vero; ma per quanto mi ricordo non mi sembra che in quella città e nei suoi dintorni fosse in questi ultimi tempi niente di anormale; anzi dirò che da tutti i rapporti che mi sono stati fatti intorno a questo doloroso avvenimento, emerge che la città di Imola godeva di una tranquillità grandissima e di una sicurezza perfetta, dopo che erano cessati gli atroci delitti che nei primi anni del restaurato Governo pontificio e dell'occupazione austriaca l'avevano, più che altre città della Emilia, funestata.

Finalmente l'onorevole Senatore interpellante diceva come tale reato fosse da attribuire ad un partito politico, e a questo proposito scendeva in molti particolari.

L'onorevole interpellante mi permetterà di lasciare che lo svelgimento dell'istrusione giudiziaria venga a dimostrare se questi dubbi sorti nella pubblica opinione, sorti nell'animo mio al pari che nell'animo suo, siano o non conformi al vero. Io oggi non potrei su questo terreno seguirlo senza entrare in un campo che sfugge alle mie investigazioni. Solamente dirò che effettivamente il non avere il sotto-prefetto Murgia nessun ne-

mico personale, il non avere, per quanto si sappia, offeso chicchessia nè come uomo privato, nè come pubblico funzionario, l'essere anzi stato costantemente circondato dalla pubblica estimazione, e dirò pure dalla pubblica amorevolezza, è un fatto grave, il quale dà motivo ad avvalorare questa opinione. È indubitato eziandio che nelle provincie romagnole, in epoche da noi non remote, ed in varie epoche, hanno esistito compagnie, società o segrete o palesi, le quali sotto vari nomi presero l'assassinio come strumento ai loro perversi fini. È celebre la così detta *Squadraccia d'Imola*, è celebre la *Squadra dei Tartari* di Cesena, se mai non mi appongo, o di Forlì, le quali negli anni 1848 e 1849 hanno insanguinato quelle ridenti contrade: egli è perciò che quando in ease avvengono a breve intervallo fatti di questo genere, senza motivi conosciuti, come è accaduto nell'ultimo mese di marzo, la pubblica opinione si commuove per avventura più che altrove.

Tale è il caso presente; imperocchè noi abbiamo avuto un benemerito cittadino, un tale Naglio, vecchio di 65 anni, già delegato di pubblica sicurezza, che ora viveva delle rendite del piccol suo patrimonio, ucciso proditoriamente in Rimini nella sera del 19 marzo senza che se ne conoscesse il motivo, senza che neppure di lui si potesse dire che avesse nemici; dopo sei giorni fu ucciso il sotto-prefetto d'Imola; dopo qualche giorno vi fu, ma a seguito di rissa, un omicidio di un tale Monti a Cesena.

Il Governo ha avuto ragione per credere che il colpo tirato al sotto-prefetto di Imola, che era in compagnia del giudice locale, non fosse, per il modo nel quale è stato tirato, precisamente destinato al sotto-prefetto, ma o all'uno o all'altro dei due funzionari, quindi piuttosto a un pubblico funzionario che all'individuo.

Tutti questi fatti hanno grandemente preoccupata la pubblica opinione, e la popolazione fu estremamente allarmata e timorosa che ricominciassero quelle tristi scene che avevano insanguinate quelle provincie negli anni 1848 e 1849; quindi il Ministero ha creduto di dover procedere con una speciale energia, appunto per rassicurare i buoni e per spaventare i tristi; ed io son lieto di dirvi, o Signori, che in questa emergenza il Governo ha dovuto vedere come finora non vi sia mestieri di leggi eccezionali e come la legge attuale di pubblica sicurezza prudentemente ed energicamente attivata possa perfettamente bastare a metterci in traccia dei tristi.

Di ciò esso aveva già avuto un esempio quando, mercè le cure sapienti del benemerito e compianto prefetto Magenta, fu ristabilita, senza bisogno di misure eccezionali, la pubblica sicurezza così gravemente compromessa nella città di Bologna. E adesso si è proceduto all'arresto degli oziosi e dei vagabondi e di molte persone sospette per aver appartenuto appunto a quelle antiche compagnie di facinorosi e di omicidi; e sia

perchè si son rinvenute indosso a molti di costoro armi insidiose, sia per altri non men gravi motivi si potè deferirli all'autorità giudiziaria.

Egli è vero però che tali individui lasciarono sfuggire le grida alle quali l'onorevole Siotto-Pintor alludeva; e ciò naturalmente avvalora i dubbi che egli ha manifestato al Senato.

Ora si istruiace il processo tanto per queste trasgressioni alla legge di pubblica sicurezza, quanto per i dubbi e i sospetti che si hanno contro i mentovati individui a proposito del reato del quale fu vittima l'infelice Murgia.

Il Ministero poi ha raccomandato che fossero resi onori debiti al sotto-prefetto Murgia, e sono lieto poter ricordare come il municipio imolese ed il fiore di quella cittadinanza si prestassero volentieri per dare al cadavere di così benemerito funzionario un posto distinto nel cimitero della città e a rendere al medesimo splendide e pubbliche esequie.

Lo stesso è accaduto spontaneamente a Rimini, dove il municipio e le società operaie hanno pubblicato manifesti per invitare tutta la cittadinanza ad accorrere alle solenni esequie dell'infelice Naglio di cui parlava testè; ed anche là tutta la popolazione si è associata a questi funebri onori, i quali attestano come lo spirito pubblico, lungi dall'essere depresso, si sia rialzato dinanzi al pubblico pericolo.

In ultimo mi è grato il dire che tutte queste misure nell'applicazione delle quali il Governo è stato secondato dall'autorità tanto giudiziaria come dall'autorità politica, abbiano rassicurati i buoni e sgomentati i tristi; ed io nutro fiducia che, come l'istruzione giudiziaria gioverà a farci rinvenire il reo e a farlo punire a termini delle leggi, così questi provvedimenti varranno a prevenire il ritorno di sì funesti fatti.

Quanto alla famiglia del benemerito funzionario che tutti compiangiamo, io posso assicurare l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che il Governo non ha ommesso nessuna di quelle sollecitudini che erano nella sua facoltà, e che esso sarà lieto di applicare nella più larga misura possibile quelle leggi che provvedono ai funzionari morti in servizio dello Stato e per conseguenza del servizio medesimo.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Le parole graziose testè pronunziate dall'onorevole Ministro mi fanno persuaso come io non avessi invano in lui confidato. Veramente, o Signori, è doloroso, in una Italia quasi al tutto redenta, il fare di cotali interpellanze. Ma io ho inteso tra le altre cose a rendere onore alla memoria di colui che vivendo amò tutte le cose veraci, tutte le cose oneste, di lui che volle tutto che è giusto, tutto che è amabile, tutto che partorisce buona fama, di lui che, se qualche virtù vi ha, se qualche laude di disciplina,

TORNATA DEL 13 APRILE 1864.

seppe in ogni cosa e sempre seguirla, seppe farne norma al suo operare.

Mentre adunque professo all'onorevole Ministro il grato animo mio, io incuoro me stesso e incuoro pur voi, o Signori, a non rivolgere indietro lo sguardo dai

mali presenti d'Italia, e a fare fondamento di nostra speranza la giustizia di Dio, e un po' ancora la sapienza degli uomini che ci addurranno quando che sia vita più lieta e giorni incomparabilmente migliori!

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

CIII.

TORNATA DEL 14 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Appello nominale — Discussione sul progetto di legge relativo all'abolizione della cauzione dei procuratori — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Chiesi a sostegno del progetto iniziato dalla Camera elettiva, combattute dai Senatori Pinelli e Siotto-Pintor ed appoggiate dal Senatore Cadorna — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta — Parole del Senatore Pinelli in risposta al Senatore Cadorna — Riassunto del Senatore Capriolo (Relatore).*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.
Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.
Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.
Presidente. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizioni.
Il Senatore, *Segretario*, Cibrario, legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3445. La Giunta comunale di Varallo (Piemonte) reclama contro la soverchia tassa che s'imporrebbe a quel comune ed alla provincia di Valsesia col nuovo progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e domanda che dal Senato venga ridotta a giusta misura. »

« 3446. Il Consiglio comunale di Pigna (San Remo) (Petizione identica alla precedente sul conguaglio dell'imposta fondiaria). »

« 3447. La Giunta municipale di Sabbia (Varallo) fa

adesione alla petizione della Giunta di Varallo, n. 3445 relativa al conguaglio dell'imposta fondiaria. »

Presidente. Non essendo ancora il Senato in numero si farà l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario fa l'appello nominale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ABOLIZIONE DELLA CAUZIONE
DEI PROCURATORI.

(Vedi *Atti del Senato N. 88.*)

Presidente. Fattosi il numero si potrebbe portare anzitutto in discussione il progetto di legge sull'abolizione dell'obbligo di prestar cauzione per l'esercizio della professione di procuratore, sul quale vi sono già alcuni oratori iscritti.

Se non si fa osservazione aprirò la discussione sopra questo progetto.

Ritiene il Senato che esso ebbe iniziativa parlamen-

tare dalla Camera dei Deputati, e che subì una modificazione importante per parte dell'Ufficio Centrale.

Pregherò quindi l'onorevolissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia a volere dichiarare, a chiarimento della discussione, se accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo accetto.

Presidente. Allora leggerò il progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. L'obbligo della cauzione è abolito per i causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

» Art. 2. Per gli altri cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'art. 66 della predetta legge 17 aprile 1859, è prorogato sino al primo gennaio del venturo anno 1865.

» Art. 3. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo sviacolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente art. 1.

» Art. 4. Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per svincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione. »

La discussione generale è aperta.

Il signor Senatore Chiesi, che è il primo iscritto, intende parlare sulla discussione generale?

Senatore Chiesi. Sulla discussione generale.

Presidente. Allora la parola è al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per propugnare il progetto adottato dalla Camera dei Deputati, e sono veramente dolente che il signor Ministro abbia dichiarato di accettare il sistema proposto dall'Ufficio Centrale, mentre io mi credevo di trovare nel signor Ministro un difensore del progetto sanzionato dall'altro ramo del Parlamento.

Ad ogni modo dirò brevemente le ragioni che mi persuadono essere da preferirsi il sistema approvato dalla Camera dei Deputati.

L'Ufficio Centrale non si dimostra in massima contrario all'abolizione assoluta dell'obbligo della cauzione imposta dalla legge 17 aprile 1859 ai procuratori; ma vorrebbe che si differisse questa riforma all'occasione della discussione di una legge generale, che regoli l'esercizio della professione di procuratore.

Veramente non mi par questa una sufficiente ragione per differire una riforma che io credo assai buona: anche in pendenza di una legge generale si può benissimo procedere a riforme speciali che sieno credute utili, massime quando tali riforme particolari tendano alla unificazione, come è quella di cui ora ci occupiamo; di fatto col sistema sanzionato da questa legge si opera immediatamente la unificazione sul punto della

cauzione, in quanto che nella maggior parte delle provincie del Regno i procuratori per l'esercizio della loro professione non sono punto obbligati a cauzione.

D'altra parte il Parlamento in varie occasioni procedette a riforme parziali anche in pendenza di una legge generale. Citerò un esempio, la legge sull'arresto personale; il signor Ministro aveva presentato un progetto di legge generale che regolava complessivamente la materia dell'arresto personale in materia civile e commerciale; ma la Camera dei Deputati preferì di sospendere la discussione di questo progetto di legge, dovendo il tema dell'arresto personale in materia civile essere trattato nel progetto del Codice civile, ma intanto non si rimanesse dall'approvare due particolari disposizioni utili e necessarie per mitigare alcune asprezze nella materia dell'arresto che erano in vigore nelle provincie meridionali.

Ma l'Ufficio Centrale crede che non si possa procedere a questa riforma particolare per un argomento che esso crede perentorio.

Esso dice:

« Proclamato il libero esercizio, alle preesistenti guarentigie costituite dal limite del numero dei procuratori, dalla loro scelta governativa, ovvero dal possesso di una così detta piazza, la legge 17 aprile 1859 ne sostituiva una sola: quella della cauzione.

» Quando pertanto si abolisse anche questa, ne avverrebbe che, dei benefici dell'accordata libertà sarebbero soli gli esercenti ad approfittarne, nel mentre tutte le eventualità dei danni e dei pericoli peserebbero pur sempre su coloro per i quali la legge istessa mantiene inalterato l'obbligo di valersi dell'opera del causidico. »

Mi perdoni l'Ufficio Centrale, ma la sua obiezione, ossia il fondamento per cui esso crede doversi perentoriamente opporre all'approvazione, all'attuazione di questa riforma speciale, mi pare che cada a fronte delle stesse disposizioni della legge del 17 aprile 1859; imperocchè l'esercizio della professione di procuratore è circondato da tante cautele, da tante garanzie, da tante condizioni che io non dubito di dire che l'obbligo della cauzione è assolutamente esuberante.

Mi permetta il Senato che io brevemente accenni ad alcune delle disposizioni di questa legge del 17 aprile 1859 e si persuaderà di leggieri non essere vero che la legge citata abbia sostituito a tutte le garanzie, dalle quali è rassicurato l'interesse pubblico, quella sola della cauzione.

Nell'articolo 5 è stabilito:

« Per poter esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

- » 1. Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;
- » 2. Avere l'età d'anni 25;
- » 3. Avere conseguito il diploma di magistero;
- » 4. Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto

civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami;

» 5. Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

» 6. Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello;

» 8. Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte e ciascun tribunale provinciale;

» 9. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui il procuratore è ammesso a postulare il giuramento: di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempire da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.»

Nel n. 8 ora citato è detto che il procuratore deve essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, ma da questa iscrizione sono escluse alcune persone, le quali per le loro qualità non possono offrire alcuna garanzia.

Infatti nell'articolo 6 è detto:

« Non potranno essere iscritti nel catalogo di cui nel numero 8 dell'articolo precedente:

» 1. I condannati a pena criminale qualsiasi;

» 2. I condannati a pena correzionale:

» a) per furto, truffa od appropriazione indebita;

» b) per alterazioni di atti, di scritture e della

verità in qualsiasi modo;

» c) per sottruzioni commesse in qualità di uffiziali o depositari pubblici, od altrimenti in luoghi di pubblico deposito;

» d) per concussione o per corruzione di pubblici uffiziali;

» e) per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o come difensori;

» f) per associazione con malfattori;

» 3. Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato;

» 4. Gli interdetti e coloro cui sia stato deputato un consulente giudiziario. »

Nè crediate già, o Signori, che questa iscrizione nel catalogo si faccia leggermente; essa si fa per decreto del tribunale o della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

E anche quando è stata fatta, non è irretrattabile, imperocchè è stabilito dall'ultima parte dell'art. 7 che venendo in qualunque tempo a risultare che l'iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 6 l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, sentito il procuratore iscritto e non potrà più la iscrizione essere rinnovata, quand'anche il procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuno dei casi contemplati nella seconda parte dell'art. 6.

Ma non basta ancora; ciò che mette il suggello alle

garanzie che la citata legge dà al pubblico per l'esercizio della professione di procuratore è l'istituzione della Camera di disciplina, la quale veglia assiduamente sulla condotta dei procuratori, ed è come una spada di Damocle sul loro capo.

Sono notevolissime le attribuzioni di questa Camera di disciplina; esse consistono: nel vegliare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza che debbono costituire la base fondamentale della loro professione; nell'invigilare sulla condotta dei sostituti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità che loro fossero richiesti; nel dare i provvedimenti disciplinari; nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali; nel prevenire o conciliare le differenze che possono insorgere fra i procuratori, e fra essi ed i loro sostituti, non che fra essi ed i terzi per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni; nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alle tasse degli onorari e delle spese.

Non basta ancora. Oltre alla vigilanza di questa Camera di disciplina, veglia sulla condotta dei procuratori lo stesso Pubblico Ministero.

È detto nell'articolo 36 che il Ministero Pubblico, presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione della legge e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore ed, occorrendo, a questo fine potrà chiedere che gli si presentino i registri delle deliberazioni della Camera di disciplina e fare poscia le debite rappresentanze alle Corti ed ai tribunali.

E di più la stessa legge 17 aprile, la quale, secondo asserisce l'Ufficio Centrale, non avrebbe data altra garanzia ai terzi che quella della cauzione, stabilisce una specie di Codice penale per punire le mancanze e le colpe dei procuratori nell'esercizio delle loro funzioni; Codice penale particolare ed indipendente da tutte quelle pene, che possono infliggersi ai procuratori a termine del Codice penale comune.

Le pene a cui vanno soggetti i procuratori per infrazione agli speciali doveri della loro professione, sono: l'interdizione dall'ufficio; la sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di due mesi; la multa; l'ammenda ed i provvedimenti disciplinari, i quali sono l'avvertimento e la censura. Ed è detto infine nell'articolo 59 che le disposizioni penali di cui ho fatto cenno, s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione per risarcimento dei danni e della nullità degli atti che sia portata da qualunque legge.

Io spero che il semplice cenno di queste garanzie e di queste cautele, onde la citata legge ha circondato l'esercizio della professione di procuratore, farà chiaro

non sussistere in alcun modo la base a cui appoggia l'Ufficio Centrale il suo sistema, non sussistere meno-
wamente che la sola garanzia data al pubblico dalla
citata legge sia quella della cauzione; ed io credo di
poter asserire francamente che l'obbligo della cauzione
a fronte di tante garanzie e condizioni stabilite dalla
citata legge, sia un obbligo assolutamente esuberante.
E dirò di più, non solo esuberante ma dannoso, im-
perocchè l'obbligo della cauzione tiene lontano dell'o-
esercizio di questa nobile professione molti abili ed on-
esti, i quali non possono attendervi solo perchè non
hanno i mezzi di dar la cauzione voluta dalla legge.

Signori, la migliore garanzia dell'onestà e della ca-
pacità degli esercenti si è la pubblica opinione, la
quale non si inganna quando si tratta di giudicare del
merito e della moralità delle persone. La pubblica opi-
nione designa i capaci e gli onesti e questo tremendo
tribunale tiene in rispetto, anche assai più della mi-
sure prese dalla citata legge, gli stessi esercenti, i quali
ben sanno, che fuggirebbero da essi i clienti, quando
non offrissent solide garanzie di capacità e di moralità.

Per queste ragioni io respingo il sistema dell'Ufficio
Centrale, e prego il Senato, ed anche l'onorevole signor
Ministro a voler approvare il progetto quale fu già san-
zionato dall'altra Camera.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore
Pinelli.

Senatore Pinelli. Se si trattasse di una legge ema-
nata sotto un reggimento diverso e sotto condizioni che
ora potessero dirsi mutate, io comprenderei l'ardore col
quale l'onorevole Senatore Chiesi ha combattuto l'opi-
nione dell'Ufficio Centrale riguardo al principio, che
avrebbe considerato, come dichiarò, degno di qualche
considerazione prima di essere abbandonato, parlo del
principio che vi debba essere una cauzione per l'eser-
cizio della professione di procuratore; ma quando si
tratta di una legge, la quale non è in vigore che da
pochi anni, che fu proclamata in seguito ad una solenne
e viva discussione nei due rami del Parlamento, che
fu compagna di tante altre leggi, le quali hanno avuto
anch'esse per scopo la liberazione dai vincoli che col-
pivano certe professioni e nello stesso tempo avevano
per mira di dare efficaci cautele all'ordine pubblico,
non so concepire come si debba ora essa disdire e ab-
bandonare.

L'onorevole Senatore Chiesi accennando alle garanzie
che tutelano l'esercizio della professione di procuratore
ha fatto l'elogio della legge la quale le stabilì; la cen-
surò però nella parte che ebbe a prescrivere una cau-
sione.

Con pace dell'onorevole Senatore Chiesi, io non trovo
il suo ragionamento concludente, anzi trovo che esso
urta contro la sua base.

Dal momento che si riconobbe che l'esercizio della
professione di procuratore doveva essere circondato da
molte cautele a tutela dell'interesse pubblico e privato,

bisognava che queste cautele si avessero qualche cosa
di efficace.

Ma, osservò il Senatore Chiesi, a quell'effetto si sono
prescritte varie altre garanzie, corsi di studi speciali,
esami sopra materie assai estese; di più sono state
stabilite norme per impedire che non vengano iscritti
nell'albo dei procuratori persone poco degne di figu-
rarvi.

Ma queste garanzie a che cosa mirano?

A stabilire la presunzione che la professione di pro-
curatore sarà esercitata da persone di una certa capacità
e a dovere, e che saranno escluse le persone di dub-
bia moralità.

Ma si può indurre da tutto questo che si avranno
persone le quali eserciteranno la professione lealmente?

Bisogna rimettersi nel dubbio intieramente a questa
presunzione ed ai buoni effetti che ne risulteranno.

Credo sicuramente che la pubblica opinione esercita
su questa classe rispettabilissima d'uomini il suo im-
pero, ma vi sono interessi positivi da cautelare.

La procedura è una continuazione d'atti, i quali, per
produrre un risultato, obbligano ad una certa attività,
a certe avvertenze, ad una certa diligenza.

Se questi doveri non sono adempiuti bisogna ricor-
rere alla coercizione.

E qual è la coercizione più efficace di quella di una
cauzione che risponderà di tutte le conseguenze dei
loro atti?

Se si pon mente alla diversità che esiste tra i pro-
curatori e gli avvocati si scorderà facilmente il motivo
delle garanzie richieste per i primi.

L'ufficio degli avvocati è puramente di consulente;
gli avvocati debbono far uso dei loro lumi, del loro in-
gegno per dirigere le cause nel modo più conveniente,
e questo non può per conseguenza abbisognare d'altre
precauzioni, salvo quelle generali che riguardano l'o-
norevolezza della persona e la scienza di cui deve es-
sere fornita; ma nel procuratore si esige una giorna-
liera attività, essendo ad esso affidati gl'interessi dei
privati, i quali debbono, mercè la loro solerzia, otte-
nere compimento di giustizia.

Non dubito punto che nei paesi dove non esiste l'ob-
bligo della cauzione, dove non è esistito per lo passato,
vi siano procuratori onestissimi; nè certo io credo che
la moralità dei procuratori si debba misurare dalla cau-
sione: ed è in ciò appunto che sembrami sia caduto
in errore il Senatore Chiesi.

Egli tenne la cauzione come una specie di specifico,
come un mezzo di misurare l'attitudine morale dei pro-
curatori.

Non è in questo senso che vuol essere considerata.
Si tratta di vedere se non si debba assicurare in modo
efficace l'adempimento delle funzioni che loro sono
affidate.

Riguardo a questo non nascondo la mia convinzione.
Credo che nei paesi dove non vi esistono cautele e di-
scipline, questo adempimento non sia forse tanto esatto.

So che le liti e nell'Emilia ed in varie parti di alcune provincie durano un tempo considerevole.

Io non ignoro gl'infiniti richiami mossi contro le leggi che colà furono introdotte recentemente, ma io dimanderei se tali richiami si fanno dai clienti o da procuratori, da cittadini o da avvocati.

Quando parliamo dell'utilità delle leggi non dobbiamo sindacare le categorie di persone le quali sono soggette alle medesime; bisogna vedere l'effetto che esse producono in generale, ed io non temo di asserire che dopo l'introduzione di discipline, come sono quelle contenute nel Codice di procedura e di tutte le sue disposizioni, l'amministrazione della giustizia in quelle provincie vi abbia assai guadagnato; credo per conseguenza che non si debbano affievolire appunto tali disposizioni, le quali servono di regola e servono di garanzia ad un tempo.

Il procuratore il quale sa che non adempiendo le disposizioni delle leggi di procedura corre rischio che la sua cauzione sia menomata, farà il suo dovere in modo da non incorrere facilmente in tale multa; laddove se si lascia che le sole Camere di disciplina e il Ministero Pubblico veengano, direi così, a corpo col procuratore, questi cadrà facilmente nella rilassatezza e nella negligenza nell'adempimento delle proprie funzioni.

Tali sono le ragioni per le quali io sono ben lungi dal trovare che sia il caso di occuparci per ora della proposta abolizione. È mio avviso che la cauzione è una condizione la quale deve applicarsi all'esercizio de' procuratori, siano questi ammessi o per decreto del principe, o de' collegi giudiziari, o per libera concorrenza, mediante certe prescrizioni. Insomma quest'esercizio debb'essere assicurato in maniera efficace.

Senatore Stotto-Pintor. Dopo le parole pronunziate dall'onorevole Senatore Pinelli poco mi resta a dire. Farò qualche osservazione generale. Libertà di professione si grida quiuci e quindi. E bene sta. Ma la libertà dell'uomo civile non è la libertà del selvaggio. Essa è ristretta, modificata là dove incomincia il danno del terzo. Così, a cagion d'esempio, io sono nel diritto di fare nel mio fondo tutto che mi piace, ma a patto che non rechi offesa alla proprietà del vicino.

Nè soltanto il danno reale, ma il pericolo del danno basta a modificare la mia libertà. Per tal guisa io non posso negli sporti delle mie finestre tenere un vaso di terra o altra cosa qualunque la quale, cadendo, possa rompere la cervice del mio prossimo.

E per ultimo il solo timore più o meno probabile del danno è limite alla mia libertà. Sovra questo principio si fonda la proibizione del porto delle armi.

Per certe maniere di uffici la società ha mestieri di guarentie, e chiede quando la guarentia del sapere, quando la guarentia della rettitudine, quando l'una e l'altra, e ciò tutto in misura tanto maggiore, quanto

maggiore è il danno, ovvero il pericolo o il timore del danno.

Non siamo qui certo nel caso di pubblici ufficiali ai quali non v'ha dubbio che il Governo può domandare ogni e qualunque guarentia. I procuratori non sono, non debbono essere pubblici ufficiali. Non si dovrà perciò chiedere ad essi la guarentia del sapere? Certo sì; perocchè non vi ha qui soltanto l'interesse del privato, ma preme assai per l'ordine dei giudicii che colui che viene a disputare le cause conosca le forme della procedura, e sappia acconciamente esporre le ragioni del suo principale se non vuoi indugiata, intralciata e quasi renduta impossibile l'amministrazione della giustizia.

Più necessario è ancora avere sicurezza della rettitudine. Che fa egli l'obbligo della cauzione? Diminuisce indirettamente e, secondo me, opportunamente il numero dei concorrenti.

Non a chiunque vuole saranno aperte le porte dei giudicii, ma a numero più piccolo assai di quello sarebbe quando ogni cauzione fosse abolita.

Ben fa l'Ufficio Centrale a respingere in massima l'abolizione della cauzione, e l'onorevole Relatore ha dato, a parer mio, buon saggio della sua logica. Contutociò mi permetta di dirgli che da principio largo ha dedotto troppo stretta conseguenza. Respinge il principio della generale abolizione della cauzione, la mantiene per quelli i quali sono stati già ammessi a esercitare l'ufficio di procuratore senza cauzione. Quale la ragione? Forsechè il diritto acquisito? Ma come, donde e perchè? Se il Governo ha tollerato che altri esercitasse senza cauzione l'ufficio di procuratore, ha esso perciò legate le sue mani? Ha promesso di non proporre una legge che rinnovi quell'obbligo? Ha voluto dir ciò? ha potuto far ciò?

Signori, l'ordinamento dei procuratori giova che sia studiato e ristudiato, meditato e rimeditato, esso è una delle parti più difficili del Codice di procedura civile. Già io non intendo di tornare al metodo del numero determinato, il che nei tempi presenti sarebbe assolutamente un assurdo.

Andiamo perciò all'altro estremo, e lasciamo che il santuario della giustizia sia invaso da ogni generazione d'uomini?

Mai no. Di mezzo ai due estremi è la via mezzana, quella per la quale si perviene ognora alla verità pratica.

Sia lecito a ciascheduno esercitare l'ufficio di procuratore, ma dia ognuno le opportune guarentie della sua capacità e della sua moralità.

Dico un fatto doloroso. Come fu renduto più facile l'esercizio della professione, così tosto il foro fu ingombro da una moltitudine d'uomini che la giustizia ed il pudore dei tribunali avevano messi alla porta.

Non vi ha mente umana, o Signori, che possa snodare un nodo, che possa sgruppere un gruppo fatto da un abile procuratore. E la legge che dice? La legge dice che le liste dei procuratori sono esecutorie.

La facilità cresce la baldanza. Io rendo onore alla classe dei procuratori, ma.... il Senato intende benissimo quello che vorrei aggiungere.... (*Harità*.)

Le liste dei procuratori cadono come fiocchi di neve sulle vette alpine nei tempi invernali; e quali liste!

Si disputava di un napoleone d'oro, il procuratore dava la nota per sei marengi di spesa.

Conosco una povera famiglia di questa città che litiga da molti anni per mettere in tasca la piccola somma di lire 2500; la quale famiglia dovrà pagare lire 3000 per le spese annotate dal procuratore.

Non parlo delle così dette sessioni. Dentro chi ci vede? Chi può accertarne il numero e la durata? Conosco una signora la quale era in qualche relazione di benevolenza colla moglie del procuratore, a cui chiedeva alcuna volta: Signore, e la mia causa? E quegli: va così o così. Signori, ognuna di queste parole costava una sessione; ed ecco come s'ingrassano le liste di alcuni procuratori! (*Harità prolungata*.)

Accenno a fatti dei quali potrei dare la prova.

Se io dovessi escogitare una legge intorno all'ordinamento dei procuratori, vorrei proporre principalmente le disposizioni che vo ad accennare

Nessuna sessione senza la firma del cliente, ovvero di due testimoni degni di fede. Tolta la esecutorietà delle liste. Ma soprattutto, o Signori, importa di assoggettare i causidici ai Procuratori del Re, e meglio ancora alla severa disciplina del procuratore generale presso la Corte d'appello.

Oggi che ne può egli il procuratore generale? Egli non ha mezzo di astringere un causidico a presentarsi a lui, non può farsi esibire le liste, ei può nulla insomma o pressochè nulla.

Signori, io non so più in quale mondo io mi sia, allorquando io veggio regnare dappertutto la contraddizione nelle leggi, nei costumi, nel modo di pensare e di fare stima delle cose talmente, che non so più trovare il bandolo del ragionamento. Addurrò un solo esempio. Il giudice di mandamento, ufficiale di polizia giudiziaria, chiama un duca, un principe, un gran dignitario dello Stato, e tutti debbono obbedirgli. Il procuratore generale, quegli che invigila sovra tutti gli ufficiali del ministero pubblico, e anche sovra la inferiore magistratura giudicante, non ha il potere di farsi obbedire da un causidico!

Ma non vi pare un assurdo, o Signori, che il giudice di mandamento abbia diritti maggiori di quelli che abbia il procuratore generale?

Signori, io non vengo a farvi proposte di sorta: ho vi esposte le mie idee, disordinate, a dir vero, e acute; ma tuttavia confido che mi abbiate inteso.

Conchiuderò pregando l'onorevole Guardasigilli di voler si brigare di questa faccenda molto seria.

Nel proporre una legge intorno all'ordinamento dei procuratori vegga di fare in modo di mozzare le unghie a' detestabili vampiri de' quali ho sin qui ragionato.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

Vuole parlar prima il signor Ministro?

Ministro di Grazia e Giustizia. La cedo al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Prego il Senato di permettermi pochissime osservazioni per dimostrare che al progetto di legge dell'Ufficio Centrale dovrebbe, a mio avviso, preferirsi quello inizialmente presentato dal signor Ministro Guardasigilli.

Non disconosco che il progetto dell'Ufficio Centrale, mentre non combatte il principio della libertà della cauzione, reca una proposta la quale lascia aperto l'adito a che il principio dell'abolizione della cauzione possa essere definitivamente stabilito prima che venga attuata la legge attuale, imperocchè coll'art. 2 è prorogato il termine alla esecuzione della legge stessa. Parmi però che la discussione abbia portato la questione sul campo del principio, essendosi negata assolutamente l'opportunità di abolire la cauzione che è prescritta per i procuratori; ed è appunto su ciò che io intendo di fare alcune osservazioni, le une razionali, le altre pratiche e di fatto, deducendole da qualche esperienza che ebbi anch'io in 27 anni di esercizio nel foro.

Razionalmente il principio che si debba imporre a chi esercita una professione una guarentigia a beneficio di coloro che si servono di lui, razionalmente dico, questo principio o dev'esser applicato a tutti coloro i quali esercitano una professione dal cui abuso possa venire un danno non facilmente riparabile, o non debbe essere applicato a nessuno.

Io non veggio in verità per qual ragione debbano essere assoggettati a prestare cauzione i procuratori e non lo debbano essere gli avvocati, non i medici che hanno la vita degli uomini nelle mani, non gli apotecari che con un solo farmaco possono uccidere una intera famiglia.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Senatore Cadorna. Io credo pertanto che in queste materie se si vuol procedere alla stregua dei principii bisogna esser logici, cioè applicare il principio della guarentigia all'esercizio di tutte le professioni, e quindi invadere indirettamente o almeno in parte il principio della libertà.

Io comprendo come la cauzione potesse sotto un certo punto di vista essere ammissibile sotto il sistema che limitava il numero dei procuratori; imperocchè a petto di una legge che obbligava di servirsi del procuratore, a petto d'un'altra legge la quale diceva, non vi servirete che di questi procuratori, evidentemente la legge assumeva la responsabilità di tutelare gli interessi di coloro i quali erano obbligati di adempire a questa doppia prescrizione.

Ma dal momento che tali limitazioni furono tolte, dal momento che l'esercizio della professione di procuratore fu resa libera, questo debbe essere trattato nello stesso modo con cui si tratta l'esercizio delle altre professioni.

Io non veggio dunque per qual ragione i procuratori soli debbano essere assoggettati ad una cauzione. Veggio bensì una certa quale ragione per cui colla legge del 1859, almeno in via transitoria, si poté prescrivere una cauzione.

I passaggi da un sistema ad un altro, massime in siffatta materia, portano sempre con sé qualche inconveniente; era perciò evidente che dopo un sistema di monopolio stato in vigore per tanto tempo, mentre che in tutti gli uffici di procuratore vi erano molti sostituiti i quali, come è ben naturale, anelavano a diventare capi d'ufficio mentre vi era gran numero di giovani i quali avevano preso gli esami ed eransi abilitati agli esami di causidico, era evidente, dico, che la carriera del causidico sarebbe stata invasa tutto ad un tratto da una grande quantità di persone desiderose di crearsi una fortuna; ciò, ripeto, avrebbe potuto generare qualche inconveniente, al quale poteva in modo transitorio mettere rimedio l'obbligo della cauzione.

Ma ora che sono già passati parecchi anni, ora che anche nelle provincie nelle quali prima esisteva il monopolio fu stabilita la libertà, io credo che tale argomento più non regga.

Ma vi è un'altra ragione la quale mi pare più decisiva per non ammettere la cauzione.

Supponendo anche che in principio la cauzione si possa difendere, che si possa ragionevolmente imporre ai soli procuratori, io domando se tale cauzione garantisca essa realmente l'interesse del cliente.

Questa è una questione pratica e di fatto, e non esito a rispondere francamente che la cauzione non dà nessuna garanzia, e che se si vuole che essa la dia, è forza portarla ad una somma tale che diventi assolutamente insopportabile ed equivalga al monopolio, alla proibizione di esercitare le funzioni di procuratore.

Basta per tal effetto indicare le somme a cui si limitano le cauzioni ed aver presente la massa enorme di interessi che sono patrocinati dai procuratori. Voi mi parlate di cauzioni di 2, 4, 6, 8, 10 mila lire; ora a che valgono queste cauzioni dei procuratori i quali hanno quotidianamente nelle mani interessi per centinaia di migliaia e per milioni di lire, dei procuratori che col solo lasciare passare un termine perentorio possono recare al cliente il danno di centinaia di mille lire?

Io dico adunque che, anche posta da un lato la questione di principio, la questione di fatto risolve ogni difficoltà, epperò, ripeto, la cauzione è assolutamente inefficace, non è che un vincolo inutile; anzi un vincolo dannoso del quale necessariamente fa le spese il cliente.

Il procuratore che deve prestare una cauzione, d'ordinario ricorre ad altri per ottenere i fondi necessari ad eseguire questa obbligazione, e ciò non ottiene che pagando somme annuali talvolta assai ragguardevoli. Ora chi non vede che colui il quale deve rimborsarle è appunto il cliente? Saranno tanti incidenti di più

che non sarebbero sorti; saranno, come diceva l'onorevole Siotto-Pintor, le note le quali diverranno un poco più gravi; così che il cliente senza la speranza di trarre un vero profitto da codesta cauzione dovrà pagarne egli stesso il valore.

Io conchiudo pertanto ripetendo che, sia che si consideri la questione dal lato dei principii razionali, sia dal lato pratico, la cauzione è inammissibile; epperò io inclinerei ad appoggiare il primitivo progetto votato nell'altro recinto del Parlamento e proposto dal signor Ministro, non disconoscendo però, come dissi, che l'Ufficio Centrale non ha fatto una questione di principii e che la sua proposta, se ha allontanata la decisione di questa questione, ha però lasciato un limite abbastanza largo perchè essa possa essere decisa prima ancora che la legge del 1859 possa essere applicata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non entrerò nella questione del principio, se debba annullarsi o mantenersi la cauzione; mi limiterò solamente ad esporre le ragioni per le quali mi è paruto conveniente accettare il progetto dell'Ufficio Centrale. Se in tesi generale dovessi manifestare la mia opinione, non esiterei ad associarmi all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Chiesi e dall'onorevole Senatore Cadorna, che è già consacrata nell'articolo primo della legge votata dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanta importanza possa annettersi ad una cauzione, essa riuscirà sempre insufficiente allorché si voglia nella medesima scorgere la garanzia dei diritti dei terzi. Quando si tratta della professione di procuratore, la libertà, la confidenza dei clienti deve essere l'unica regola e la sola garanzia dei loro interessi.

Nondimeno a me parve, come non esitai di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, che la questione se debba mantenersi od annullarsi la cauzione, sarebbe stata più convenientemente trattata quando si fosse poste mano ad esaminare tutto il sistema che riguarda l'istituzione dei procuratori. Esaminare paritamente una condizione dell'ammissione all'esercizio di una professione senza guardare alle altre che vi sono e dalle quali potrebbe essere supplita, mi pare poco ragionevole, tanto che l'onorevole Senatore Chiesi, avendo voluto raccomandare con buone considerazioni il suo assunto, ha dovuto necessariamente ricordare molte disposizioni della legge le quali non cadono nella presente discussione.

D'altra parte, o Signori, io da più tempo ho nominato una Commissione cui appartengono onorevoli membri di questo e dell'altro ramo del Parlamento, che con alacrità intende ad apparecchiare un progetto di legge compiuto intorno all'esercizio della professione di avvocato e di procuratore. Queste considerazioni e l'aspettativa che il progetto di legge anzidetto possa essere presentato fra non molto al Parlamento, mi facevano desistere dal sostenere, in questo momento, la abolizione assoluta della cauzione.

Aggiungerò ancora: i lamenti per questa cauzione

non partivano da tutti quei procuratori che sono nei paesi nei quali la cauzione si presta; essi muovevano particolarmente da quelle provincie alle quali fu applicata la legge del 1859, dalle provincie cioè dell'Emilia e delle Marche, e particolarmente muovevano da quelli i quali si trovavano già nell'esercizio di procuratore al tempo in cui la nuova legge fu in quelle provincie applicata. Pare ora naturale il dubbio: per quietare questi elementi, se sia conveniente prendere in esame e definire un punto singolare di una legge, ed urtare forse a consuetudini che in altri paesi e da alcuni si sostiene che diano utili risultamenti.

Per queste ragioni, a me parve dover accogliere la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale sostanzialmente, senza mettere in dubbio, senza decidere sul principio che fu votato dall'altro ramo del Parlamento, ne differiva quasi la discussione, pur portando rimedio a quelle lagnanze che si muovevano da alcune delle provincie del regno d'Italia.

Queste querele non potevano non parere giuste rispetto a quei procuratori i quali si trovavano nell'esercizio della professione quando la nuova legge era applicata.

Io rispetto le osservazioni del Senatore Siotto-Pintor, ma evidentemente al tempo in che nell'Emilia introducevasi la nuova legge, trovando essa alcuni che potevano esercitare l'ufficio di procuratore, e per esercitarlo non erano stati fino a quel punto sottoposti all'obbligo della cauzione, era evidente che costoro potessero reclamare la continuazione di quel diritto, del quale fino allora avevano goduto senza essere tenuti a dar cauzione.

Si aggiunge ancora che essi erano stati autorizzati con un atto del potere esecutivo, e che quest'atto poteva ritenersi, come era stato fino a quel punto ritenuto, quale garanzia sufficiente dell'idoneità e moralità dei singoli procuratori, a testificare la quale la nuova legge domandava la cauzione. A costoro adunque provvede sufficientemente l'articolo primo.

Coll'articolo secondo essendo differito fino al termine del 1865 la prestazione della cauzione per gli altri, io credo che essi neppure riceveranno nocimento, poichè ho ferma fiducia che il Parlamento voterà la legge la quale esoneri anch'essi dall'obbligo di questa cauzione.

Senatore Pinelli. Io ho chiesto la parola per fare qualche osservazione in risposta al discorso dell'onorevole Senatore Cadorna, il quale muovendo dalla considerazione, che bisogna che le leggi siano razionali, diceva che non debbe prescriversi cauzione ai procuratori se non si estenda quest'obbligo a tutte le altre professioni. Io mi limito a notare semplicemente al Senatore Cadorna la differenza che passa fra le diverse professioni, nelle quali è lecito così a chi vuole intraprenderle, come a chi vuole valersi della persona che le esercita, l'usare perfetta libertà, di modo che in questo come mai potrà il Governo essere impegnato a richiedere cauzioni per le altre professioni, per la ragione

che si vuol richiedere dei procuratori? questa cauzione viene imposta ai procuratori in quanto che l'esercizio della loro professione non è un esercizio che sia rimesso al loro pieno arbitrio, e che per conseguenza non debba essere sottoposto a speciale guarentigia, ma è un ufficio che li obbliga a certi atti, ad un'operosità particolare, la quale ha bisogno di maggiori guarentigie.

Diceva ancora l'onorevole Senatore Cadorna: comprendo che questo si sia potuto fare nel passare dallo stato di monopolio allo stato di più largo esercizio della professione.

In quella transizione bisognava che la cosa non si presentasse con un aspetto di cambiamento restrittivo.

Permetta l'onorevole Senatore Cadorna che anche in questo punto io non sia della sua opinione.

Dall'essere stata resa libera la professione di procuratore, non mi pare che si sia scemato punto il bisogno di mettere una certa cautela, e se dobbiamo dire le cose come sono, e si giudicano, di mettere un certo limite al maggior numero di quelli che intraprendessero questa carriera; ed in ciò divido l'osservazione già opportunamente fatta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

A chi conosce l'avidità colla quale pur troppo nelle condizioni dei tempi (e sarà stato forse sempre lo stesso) colla magica parola di libertà si viene a dare slancio maggiore, e ognuno cerca servirsi di qualunque mezzo per conseguire un certo lucro, io domando se non sia intimamente persuaso che questa idea agisca potentemente sullo spirito di tutte quelle persone che, dotate di un mediocre ingegno, credono che nell'occuparsi degli affari altrui si trovi per loro una via per arricchire; e questo sicuramente è un motivo abbastanza grave per mettere in guardia il Governo onde le fortune dei particolari non corrano pericolo di essere affidate a mani poco sicure.

Ma il Senatore Cadorna dice ancora: I particolari debbono vegliare essi stessi agli interessi loro.

Io dirò che negli affari giudiziari il Governo debbe vigilare, poich'essi si trattano sotto la sua autorità; e se non vuole profanato il suo santuario, deve provvedere ai mezzi efficaci onde altri non possa abusarne. Epperò ripeto che da questo canto non trovo che le osservazioni del Senatore Cadorna abbiano menomato la forza delle considerazioni che ebbi l'onore di sottoporre al Senato.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, io non ho certamente ad opporre la mia poca dottrina ed il mio debole ingegno a quegli argomenti i quali lo fanno sicuro, dal modo in cui egli si sarebbe espresso, che il Parlamento certamente voterà volentieri la proposta dell'abolizione di un simile obbligo per i procuratori. Sarà forse questo una conseguenza dell'avvedutezza colla quale suppongo si saranno adottate le opportune disposizioni nei relativi progetti.

Suppongo che coll'indicato sistema si venga effettivamente ad infondere quella sicurezza d'animo che io dividerò volentieri coll'onorevole signor Ministro; ma fintantochè non si vede l'insieme del sistema, per aprire libero il varco a quanti possono giustificare un certo corso di studi, ed ebbero a sostenere un esame, come si può sostenere nel giro delle cognizioni in cui versa quest'esame, io credo non sia da affrettarsi ad adottare una parziale modificazione, nel senso in cui ha creduto il signor Ministro di richiedere la deliberazione del Senato su questa legge, la quale pure, mi permetterà che io lo noti, non è stata d'iniziativa sua propria, ma conseguenza dell'iniziativa di un membro del Parlamento. Io non voterò per conseguenza questa abolizione, e non mi credo neppure astretto a votare quello che si propone ora per riguardo agli esercenti di certe provincie quanto a questi esercenti, credo sarà provvisto coll'articolo 2° del progetto dell'Ufficio Centrale che tende a conceder loro una abbastanza larga proroga.

Mi stanno sicuramente a cuore i rispettabili uomini che esercitano questa professione, ma mi stanno più a cuore ancora gli interessi de' litiganti: perciò io credo che quando si allarga il termine per uniformarsi alla legge, non si fa altro che servire a quel principio, che se una legislazione non organizza i mezzi di esecuzione e di applicazione efficace, sarà una legislazione la quale potrà avere l'aspetto più seducente, potrà essere il concetto di una mente superiore, ma scendendo alla sfera dei miseri interessi, potrà forse andare incontro al rischio di non raggiungere quello scopo cui deve essere rivolta.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore Capriolo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo, Relatore. L'onorevole Senatore Chiesi mosse molte censure all'Ufficio Centrale: lo censurava perchè, a suo credere, mostrava di pensare che non si possa e non debba venire ad alcuna riforma se non per mezzo di una legge generale. Egli diceva che saviamente si viene a riforme speciali, e ci si viene con molta pubblica utilità, quando per esse si fanno cessare inconvenienti della natura appunto di questo della cauzione. Ma perchè questa censura, quando è fuori dubbio che in punto a potersi venire a riforme speciali, massime quando si fanno cessare inconvenienti, ha il Senatore Chiesi per troppi riguardi assente l'Ufficio Centrale? In quanto al punto poi che con questa proposta riforma speciale dell'abolizione della cauzione per i procuratori si faccia cessare un inconveniente, è ciò che rimane a determinare. L'Ufficio Centrale non volle preoccuparsi gran fatto per mettersi in grado di giudicare, se fosse conveniente o non di togliere quest'obbligo della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore: egli credette ogni studio a questo riguardo ancora prematuro ed affatto inopportuno,

perchè credette non abbiassi oggi plausibile ed urgente ragione per cui si debba venire a consimile riforma. Ora non si tratta di fare una legge nuova relativa all'esercizio della professione di causidico, ma si tratta invece della proposta di derogare ad una legge esistente, alla legge cioè delli 17 aprile 1859, la quale prescrive questa cauzione: è utile, è necessario il derogare a questa legge, nella parte relativa all'obbligo della cauzione per i causidici? Ecco la questione, la sola questione che si pose innanzi l'Ufficio Centrale, per rispondervi negativamente e senza la benchè menoma esitanza.

Riconobbe l'Ufficio che venendo a questa riforma, non solo non si raggiunge per niente lo scopo di *unificazione*, ma ciò che è anche peggio, viensi anzi a commettere una grave ingiustizia. Infatti non seppe e non sa l'Ufficio Centrale darsi ragione del come e perchè siavi chi tanto si preoccupa del vincolo che arreca questa cauzione, perchè vincolo (come affermava l'onorevole Senatore Chiesi) che distoglie molti onesti dall'esercitare questa professione, ed intanto non havvi chi si dia pensiero di molti altri vincoli anche più gravi e funesti che pur esistono ad inceppare l'esercizio di questa professione di procuratore in alcune provincie del Regno. Hannovi provincie dove ancora il numero dei causidici è determinato, nè si può eccedere per nessunissimo riguardo, dove niuno può intraprendere l'esercizio di tale professione senza l'assenso e l'approvazione di certi corpi giudiziari. Senza dubbio è questa una condizione, è un vincolo d'assai più grave e peggiore che non sia quello della cauzione, perciocchè se non è troppo probabile che l'abile e l'onesto non trovi fra i parenti o gli amici alcuno che gli somministri mezzo di prestare la voluta cauzione, è per lo contrario indubitato che il limite del numero costituisce una condizione, un vincolo assolutamente insuperabile.

Sino a che non esca di vita qualcuno degli esercenti, vien tolto assolutamente all'abile ed all'onesto di assumere quell'esercizio, al quale non viene ammesso, per legge, che un determinato numero di esercenti.

Ebbene, questo vincolo esiste ancora per le provincie napoletane; e tuttavia nessuno si dà cura di toglierlo, e tutti i pensieri si rivolgono invece a voler sciogliere questo vincolo della cauzione, che è ben lungi di condurre alle gravissime conseguenze derivanti dal limite del numero e dalla necessità di approvazione. Dirimpetto a questo stato di cose, l'Ufficio Centrale non poteva a meno di considerare, che dovendo tollerare l'esistenza di altri vincoli anche più gravosi, sino a che non si possa venire ad una riforma generale, relativamente all'esercizio della professione di causidico, se insomma non si può con riforme speciali far cessare tutte le esistenti disparità fra i causidici, e riuscire per tal modo anche in questa parte alla *uniformità*, come lo esige giustizia, tanto fa il lasciar sussistere intanto l'attuale stato di cose, per venire poi, per mezzo di

una legge generale, a quella compiuta riforma che è pure indispensabile per riuscire a quella vera uniformità per la quale soltanto può essere soddisfatto davvero alle esigenze della giustizia e dell'interesse pubblico. Vede l'onorevole Senatore Chiesi che non si apponeva, quando affermava che colla proposta riforma speciale dell'abolizione della cauzione si veniva ad unificare, o meglio ad uniformare; non unificammo, non uniformammo niente, non facciamo invece che rendere deteriore e più intollerabile la condizione di coloro che sono ancora soggetti a condizioni molto più gravose di questa che noi vogliamo togliere, alle condizioni del *limite del numero*, e dell'approvazione per entrare in esercizio.

Diceva pure l'onorevole Senatore Chiesi che s'ingannava l'Ufficio Centrale quando affermava che colla legge 17 aprile 1859, proclamando la libertà di esercizio, alle altre guarentigie preesistenti si era sostituita quest'una della cauzione. E a prova della sua affermazione leggeva particolarmente gli articoli 5 e 6 di essa legge del 1859; l'articolo 5 dove sono stabilite tutte le condizioni per guarentire la scienza e la capacità di chi deve esercitare la professione di causidico; l'articolo 6 dove sono stabilite le pene per il procuratore che trascura l'ufficio suo, o peggio, commette qualche reato.

Ma buon Dio! il procuratore, come ogni altro cittadino, è soggetto al Codice penale, ebbene sarebbe egli logico per questo il dire che non fa d'uopo di esigere da lui una speciale cautela, perchè basta il Codice penale a guarentire? Eppure a ciò conduce l'argomento addotto dall'onorevole Senatore Chiesi.

In ogni modo, signori Senatori, importa ricordarci che versiamo in condizioni affatto singolari, importa ricordare insomma, che l'opera del causidico viene dalla legge dichiarata *obbligatoria*.

Basta accennare questa singolare condizione per essere dispensati dall'addurre altri argomenti per risolvere l'eccezione dell'onorevole Senatore Cadorna. Abbiamo il farmacista, dice egli, abbiamo il medico, abbiamo l'avvocato. Costoro coll'opera loro possono pure cagionare gravi danni, tuttavia non si assoggettano a cauzione. Ebbene, o tutti, o nessuno.

È vero che anche per mezzo di queste professioni si possono recare gravi danni ai cittadini, ma è anche vero che non havvi legge la quale obblighi il cittadino a servirsi dell'opera di costoro; ciascuno è libero di valersene o non; sta pertanto a chi ne vuole usare, il prendere le opportune precauzioni. Ma non è così dell'opera del procuratore; la legge prescrive assolutamente che chi deve piattire dinanzi ai tribunali od alle Corti, debba necessariamente valersi dell'opera del causidico.

E come adunque la legge che costringe all'uso di quell'opera non provvederà nel tempo stesso a *guarentire* che tale opera non torni pregiudizievole?

Ma si dirà: ebbene il cliente cerchi la persona nella

quale può riporre la sua fiducia, questa è la migliore delle guarentigie.

Prima di tutto non è sempre che tutti possano avere persone nel ceto dei procuratori, nelle quali possano riporre la loro fiducia; sono i molti che non sono in grado di farne giudizio; del resto può anche facilmente avvenire che il procuratore nel quale uno riporrebbe la sua fiducia trovisi già impegnato per il suo avversario. Ond'è che dovendo, non ostante, presentarsi con un procuratore dovrà, volere o non volere, confidarsi in uno che rimane disponibile, e nel quale, volontariamente, non avrebbe mai confidato.

Quindi, giova ripeterlo, la legge che mi costringe a questa scelta involontaria, deve necessariamente essermi larga almeno di qualche guarentigia reale.

L'onorevole Senatore Cadorna soggiunge che questa guarentigia e quanto viene determinato dalla legge, non è cosa seria, nè efficace, è insomma un non nulla, dirimpetto ai danni di centinaia di mille lire che possono essere cagionati dalla trascuranza o dalla mala fede del procuratore.

Anzitutto giova avvertire che allorchando si tratta di cansare danni è meglio una cautela anche insufficiente che non averne nessuna. Del resto è da considerare che il pericolo di avere a sostenere danni per centinaia di migliaia di lire, non lo corrono, in ogni caso, che persone agiate ed avvedute, le quali sono sollecite a provvedere alla loro sicurezza, e sanno farlo cercando le persone più capaci e più oneste, e le trovano sempre e di preferenza perchè hanno i mezzi per corrispondere anche più largamente all'opera che si presta a loro vantaggio; ma quando si tratta del povero contadino inesperto, che non ha conoscenza di alcun procuratore, e che tuttavia deve ad esso confidare non solo la sua lite, ma ben anche considerevoli somme per sostenere le spese del giudizio; perciocchè, per l'ordinario, il procuratore non istituisce e non continua la lite, se non ha fondi dal cliente, almeno per questo contadino ci vuole la garanzia che questi suoi fondi non andranno facilmente perduti. Pertanto viene ad essere manifesto che, per quanto minima sia questa cauzione, val sempre meglio che nulla, e sovente vale abbastanza.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor diceva che l'Ufficio Centrale non s'apponeva quando eccettuava i già esercenti nelle provincie della Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, perchè avessero costoro un *diritto acquisito*.

L'Ufficio Centrale non ha mai pensato a *diritti acquisiti*; l'Ufficio ha addotta ben altra ragione, che già vi accennava testè l'onorevole signor Guardasigilli. L'Ufficio Centrale insomma considerava che non era conforme a giustizia, si facesse colla legge 17 aprile 1859 sostenere un nuovo peso da quei procuratori già esercenti, ai quali essa legge non aveva recato alcun vantaggio.

Or bene, nell'Emilia e nelle Romagne, i procuratori non andavano soggetti ad alcun obbligo di cauzione;

per esercitare, non avevano che a conseguire la laurea o la licenza in leggi, e l'approvazione del Sovrano.

I procuratori già esercenti nell'Emilia e nelle Romagne non ottennero alcun beneficio dalla legge 17 aprile 1859, perchè in quell'epoca essi già esercitavano, e la libertà proclamata in essa legge, lungi di giovare loro, ne deteriorava invece la condizione, perchè aumentava il numero dei loro concorrenti. Perchè adunque si sarebbero assoggettati al nuovo peso della cauzione?

È giusto il farlo per coloro che profittarono dell'accordata libertà di esercizio; ma non per questi che non ne avevano d'uopo, che anzi per essa sopportarono danni.

Del resto, per conseguire la laurea, ebbero già a sostenere tale spesa che supera di gran lunga la somma richiesta agli altri per cauzione.

Inoltre costoro offrono una guarentigia morale tutta speciale, la guarentigia che deriva dall'ottenuta approvazione del Sovrano; la quale approvazione conduce a presumere fino a prova contraria, che hanno titoli ba-

stevoli per assicurare la pubblica fede e per tranquillare il cliente. Quindi non è per il diritto acquisito, ma per le condizioni speciali in cui questi si trovavano. Di più non pareva giusto, nè opportuno venissero questi assoggettati per legge speciale ad un nuovo peso, quando eravi chi non lo sosteneva in altre parti del Regno. A giudizio dell'Ufficio Centrale era questa un'intollerabile gravanza.

Questi sono i motivi per cui si volle fare questa eccezione; quindi prego il Senato a voler ammettere questo progetto, quale venne modificato dall'Ufficio Centrale. Della necessità della cauzione si discuterà in altro tempo, e quando si presenti la promessa legge di riforma generale.

Presidente. Il Senato non essendo più in numero per essere già partiti parecchi Senatori si rimanda a domani alle ore due in adunanza pubblica la continuazione di questa discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5.)

CIV.

TORNATA DEL 15 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Appello nominale — Resoconto intorno ai lavori del Senato — L'adunanza è aggiornata a martedì.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario fa l'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti Senatori:

Acquaviva — Antonacci — Audiffredi — Bellelli — Beretta — Bolmida — Bona — Bonelli — Borghesi — Borromeo — Cadorna — Cambray-Digny — Camozzi — Campello — Cantù — Carradori — Castelli Michelangelo — Cataldi — Caveri — Colla — Colonna Andrea — Colonna Gioachino — Conelli — Correale — Corsi — Dalla Valle — De Ferrari Raffaele — De Gori — De Gregorio — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — Di Giacomo — Di San Giuliano — Doria — Fenzi — Fondi — Gagliardi — Gallone — Gallotti — Gamba — Genoio — Ghiglini — Gravina — Imbriani — Lambruschini — Linati — Longo — Lo Schiavo — Mulvezzi — Manna — Marliani — Martinengo Leopardo — Matteucci — Mazara — Melegari — Melodia — Montanari — Monti — Moscozza — Natoli — Oldofredi — Oneto — Pallavicini Igna-

zio — Pallavicino Trivulzio — Pastore — Paterò — Piazzoni — Pira — Pizzardi — Porro — Prinetti — Prudente — Puccioni — Ricci — Ricotti — Roncalli Vincenzo — Sagarriga — Saluzzo — San Cataldo — Sant'Elia — Sauli Francesco — Scacchi — Scialoja — Scovazzo — Sella — Spinola — Strongoli — Strozzi — Taverna — Torremuzza — Torrighiani — Varano.

Presidente. Credo conveniente di dar contezza al Senato dello stato in cui si trovano i lavori del medesimo.

Oltre i progetti di legge portati all'ordine del giorno d'oggi, ne rimangono ancora in istato di esser portati immediatamente in discussione sette altri, relativi tutti a spese straordinarie o a maggiori spese.

Oltre poi a questi sette progetti di legge ce ne sono parecchi già da lungo tempo distribuiti ai rispettivi Uffici, e per i quali vennero già in gran parte nominati i Relatori.

Io non posso a meno che raccomandare ai colleghi incaricati o di fare la convocazione dei relativi Uffici o di preparare la relazione, di voler procedere quanto più prontamente si possa a questi lavori, dacchè se tali lavori non si fanno con qualche sollecitudine il Senato rimarrà per alcun tempo inoperoso; verranno poi altri progetti di legge di natura grave ed urgente, ed allora

probabilmente nascerà una specie d'imbarazzo nell'ordine della discussione e nell'uso del tempo.

I progetti di legge di cui ragionavo testè sono i seguenti:

N. 5. Sila delle Calabrie, di cui è Relatore il Senatore Scialoja.

N. 21. Proprietà letteraria, di cui è pure Relatore il Senatore Scialoja.

N. 40. Buonificazioni, di cui è Relatore il Senatore Farina.

N. 59 e 60. Assestamento dei bilanci 1855 e 1856, di cui è Relatore il Senatore Quarelli.

N. 70. Abolizione degli ademprivi, di cui è Relatore il Senatore Capriolo.

N. 92. Assestamento del bilancio del 1857, di cui è Relatore il Senatore Quarelli.

N. 23 *ter*. Abolizione delle corporazioni privilegiate, di cui è Relatore il Senatore Martinengo Giovanni.

Di più vi ha il progetto di legge segnato col N. 49 relativo alle inchieste parlamentari, di cui ancora rimane a nominarsi il Relatore.

Io rinnovo quindi preghiera ai colleghi, sia Presidenti dei rispettivi Uffici, sia Relatori, di volere accelerare quanto sia possibile la spedizione di queste relazioni.

Non parlo dei Codici civile, di procedura civile, e della marina mercantile. Credo però che quest'ultimo sia in istato prossimo a esser portato in discussione.

Senatore Mamell. La discussione intorno al Codice della marina mercantile è già inoltrata, e credo che in

due o tre sedute finirà. Quanto alla relazione posso dire che è nella massima parte preparata.

Presidente. I Senatori presenti non sono che 71; conseguentemente, mancandone molti a raggiungere il numero legale, io interrogo il Senato per vedere se creda di rimandare ad una seduta disgiunta di qualche giorno da oggi per proseguire il corso dei suoi lavori, posciachè se oggi non c'è il numero legale, è difficile che esso si raggiunga domani.

Senatore Sauli D'Igliauo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sauli D'Igliauo. Io sarei d'avviso di congedare l'adunanza.

Presidente. Vista l'impossibilità in cui siamo oggi di procedere ai vostri lavori, tanto più che essendo, come credo, esaurita la discussione generale sul progetto di legge relativo all'abolizione della cauzione dei procuratori, converrebbe venire immediatamente alla discussione degli articoli ed al voto, io propongo al Senato di rimandare l'adunanza a martedì prossimo, colla speranza che in tal giorno saremo in numero maggiore e che anche in questo intervallo si possano preparare alcune delle relazioni di cui io faceva cenno.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il Senato s'intenderà convocato a martedì prossimo 19 corrente alle ore due in adunanza pubblica.

I nomi dei signori Senatori che mancarono alla seduta d'oggi saranno inseriti nel *Giornale Ufficiale* di domani.

L'adunanza è sciolta (ore 3 1/2).

CV.

TORNATA DEL 19 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'abolizione della cauzione dei procuratori — Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor — Chiusura della discussione generale — Emendamento del Senatore Chiesi all'art. 4 — Schiarimenti del Senatore Pinelli — Parole del Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Relatore — Spiegazioni chieste dal Senatore Pinelli, fornite dal Relatore sulla disposizione dell'art. 1 dell'Ufficio Centrale — Approvazione dei quattro articoli della legge — Discussione del progetto di legge relativo alla stazione della ferrovia di Genova — Osservazioni ed eccitamenti del Senatore Pareto — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Parole del Senatore Pareto — Schiarimento chiesto dal Senatore Farina, fornito dal Ministro dei Lavori Pubblici — Relazione sui titoli dei Senatori Ginori-Lisci e Lovera — Approvazione dei due progetti di legge a squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, d'Agricoltura e Commercio, e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3449. Quattro procuratori esercenti nella città di Toriuo, domandano che dal Senato venga adottato il progetto di legge che porta l'abolizione della malveria per l'esercizio della loro professione, come venne votato dalla Camera dei Deputati, restringendo però a sei mesi il termine in cui la cauzione è dichiarata sciolta dopo la promulgazione della legge. »

« 3449. Il Consiglio comunale di Pallanza (Novara) domanda che siano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, mercè cui venga diminuita la quota assegnata alla provincia ed a quel circondario. »

« 3450. Nicola Teodoro di Napoli, luogotenente colonnello in riposo, domanda che gli venga accordato un annuo assegno per le sofferte persecuzioni politiche. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3451. I sindaci dei comuni della Montagna nella provincia di Reggio (Emilia) istano perchè nel progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria venga emendato il riparto del compartimento numero 4, nel senso che quegli abitanti non si trovino gravati da un contributo per cui non basterebbe il prodotto dei loro terreni. »

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio di numero 19 copie del primo volume del *Censimento della popola-*

zione del Regno d'Italia del 1861, e di 250 esemplari della *Relazione generale sul censimento medesimo*.

Il capitano Carlo Nobili di numero 20 esemplari di un suo scritto intitolato: *Sui mezzi per aumentare e migliorare la produzione del cavallo in Italia*.

Il prefetto di Basilicata degli *Atti di quel Consiglio provinciale*.

Il cavaliere professore Giovanni Sannicola di alcune copie di un suo giornale per titolo: *Gazzetta di Medicina mentale d'Italia*.

Il cappellano D. Giovenale Magliano di una sua *Orazione per la ricorrenza dell'anniversario natalizio del Re*.

Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* legge le lettere dei Senatori Belgioioso, Balbi Piovera, Baracco, De Gregorio, Di Bovino, Della Gherardesca, Marzucchi, Roncalli Francesco, Cambray-Digny, Avossa e Salvatico i quali domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA ABOLIZIONE DELLA CAUZIONE
DEI PROCURATORI.

Presidente, L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'abolizione dell'obbligo di prestar cauzione per l'esercizio della professione di procuratore.

Rammenta il Senato che nella precedente seduta ebbe già luogo la discussione generale, ma non fu chiusa regolarmente; si udì per ultimo il discorso dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore *Stotto-Pintor*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Stotto-Pintor*. Signori! La questione è molto importante perchè io confido che il Senato voglia consentirmi un breve spazio di tempo per esporre le mie qualunque sieno considerazioni.

Checchè se ne dica, sulla questione che si discute, disaminando seriamente ogni cosa, mi sembra che il ragionamento giuridico ci conduca quasi per mano a questa conclusione. Nell'esercizio di una professione non vi ha egli pericolo di danno grave o leggero, prossimo o remoto?

Il Governo non ha diritto di domandare guarentia? Certamente a nessuno di noi verrebbe in mente il chiedere sicurtà di sapere o di moralità da uno che eserciti, a cagion d'esempio, l'arte del sarto o dello slipperajo; imperocchè qual danno mai potrebbe venirne alla società nel caso che il primo non sapesse aggiustare per bene un abito o l'altro non sapesse fare un mobile elegante?

O vi ha pericolo più o meno grave, più o meno prossimo? Allora subentra il diritto, o dirò meglio, il dovere della società di guarentire i cittadini

Ne abbiamo l'esempio nei capitani marittimi della marina mercantile, i quali pur non essendo ufficiali del Governo, debbono subire esami rigorosi. Basta essa sempre la sola guarentia del sapere? Io ammetto che la cauzione della probità debba essere più rara, essendochè l'uomo si presume proba finchè non si provi il contrario, in quella guisa che si presume ignorante finchè non si provi essere sapiente. La sapienza non si presume; la probità si presume. Ora in alcune professioni basta quella guarentia generale che può sorgere dalla ragione degli studi, dalla educazione e dall'esempio della vita passata. Questo è il caso degli avvocati e dei farmacisti. Ma sono nello stesso caso i procuratori? Io direi no. A me pare che ai procuratori si debba applicare la stessa regola degli amministratori, in quanto che si voglia o non si voglia, amministrano le sostanze di quelli che litigano, ricevono depositi di moneta o di documenti, spesse volte preziosi, su i quali le tante volte si fonda la fortuna di una intiera famiglia.

Oltre a ciò, o Signori, la cauzione materiale del danaro io la considero anche da un altro lato, ed è questo.

Egli è difficile e quasi impossibile che un uomo il quale non abbia qualche riputazione di probità, trovi chi gli faccia cauzione per 20, per 10 od anche solo per 5 mila lire.

Dopo ciò io non vorrei udirmi a ripetere quella magica parola di libertà. Libertà, sta benissimo; ma in primo luogo essa è reciproca. Se i cittadini debbono valersi dell'opera di questo o di quell'altro, ciò è per effetto di una legge speciale; in qual ragionamento cape che il Governo non faccia prestare guarentia?

Che se si vuole libertà nel senso che si possa chiamare chiunque a fare il procuratore (io non istarò a discutere questa tesi, parendomi pressochè assurda), occorrerebbe interrogare sul proposito i migliori patrocinatori del foro, i capi dei tribunali e delle Corti, e sovra tutti i Procuratori del Re e i Procuratori generali.

Ci si dice ancora: piccola cosa è la cauzione.

Io dico che non è piccola cosa se si considera nell'aspetto al quale ho testè accennato; non è piccola cosa se si considera la cauzione che si chiede agli amministratori del denaro pubblico, i quali quando hanno nella cassa parecchi milioni, danno una cauzione per una somma 20 o 30 volte minore; non è piccola cosa per chi pensi che il caudico non può frodare grandissime somme in una volta; non è piccola cosa, se si consideri che d'ordinario le frodi non si fanno ai signori, ai ricchi che hanno le braccia lunghe e le zanne acute, ma si fanno ai poveri.

Dicono ancora: Peggio per chi si fida. Il male è, o Signori, che le leggi non si fanno da chi vi ha l'interesse maggiore. Interrogate le tante vittime della cupidità di alcuni caudici, e vedrete se non vi faranno savia e assegnata risposta.

Insomma se vi ha professione che meriti di essere invigilata, è la professione del causidico, ossia perchè è impossibile distrigare un intrigo ordito da abile causidico, matassa così avviluppata che nessuno giunge a svolgerla, ossia perchè se voi avete a fare con un causidico, con molta difficoltà trovate i patrocinatori.

Volete voi togliere la cauzione? Toglietela pure, ma mutate affatto le discipline colle quali per la legge ora si regola il collegio dei procuratori.

Tutto questo, o Signori, non vuol già significare che si debba tenere in mal concetto la nobile e difficile professione di causidico.

Per grazia di Dio, la probità appartiene a tutti i luoghi, a tutti i tempi, a tutte le professioni. Le classi sono come i popoli: esse non possono essere offese, nè ingiuria di uomo privato arriva così alto.

Parliamo e talvolta straparlamo del sacerdozio, che è senza dubbio la più elevata classe sociale. Vogliamo perciò dire che si fa oltraggio a tutto il sacerdozio?

Io ripeto la protestazione già fatta nell'ultima tornata, e soggiungo che quanto è della mia persona, ho sempre trovato nella classe dei causidici uomini probissimi, ma lo asserire che tutti e ciascheduno son fior di roba, sarebbe affermazione ridicola.

Se si dovesse con altro criterio giudicare, dovremmo giudicare reo d'oltraggio Ludovico Aricisto: il quale descrivendo la discordia conchiudeva quella magnifica stanza in questi versi:

« Ed aveva di dietro e d'ambi i lati

« Notai, procuratori ed avvocati. »

Le classi sono moltitudini, e le moltitudini che sono esse? Sono mistura di bene e di male.

Io dico di più: supponiamoli tutti buoni. Che fa? Basta che alcuni di casi possano essere cattivi, perchè il legislatore debba ai casi possibili provvedere.

La risposta fattami nell'ultima tornata dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi induce a discendere pur io nell'opinione di lui e dei suoi colleghi, che cioè si debba per ora esimere dall'obbligo della cauzione coloro i quali con licenza del Governo esercitano la professione senza guarentia; frattanto le osservazioni messe innanzi in questo recinto non saranno inutili affatto, avvegnachè la Commissione creata dall'onorevole Guardasigilli vedrà il vento che spira nel Senato.

Conchiudo dichiarando che voterò la legge quale è proposta dall'Ufficio Centrale, e pregando l'onorevole Guardasigilli a voler maturare ben bene questo argomento, che è l'uno dei più importanti e forse dei più difficili della procedura civile.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se intenda chiudere la discussione generale.

Rammento al Senato che nella precedente tornata il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha dichiarato di accettare il progetto dell'Ufficio Centrale.

Leggerò l'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale:

« L'obbligo della cauzione è abolito per i causidici

che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia escluse però quelle di Modena e di Reggio. »

A quest'articolo il Senatore Chiesi propone un emendamento che ha mandato al banco della Presidenza di cui darò lettura:

« Il Senatore Chiesi ha l'onore di proporre come emendamento all'art. 1 del progetto dell'Ufficio Centrale, l'art. 1 del progetto sanzionato dalla Camera dei Deputati, vale a dire che riprende per conto proprio l'articolo 1 del progetto ministeriale. »

Il Senatore Chiesi ha la parola per svolgere il suo emendamento, dopo interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato.

Senatore Chiesi. L'articolo primo del progetto sanzionato dalla Camera dei Deputati che io propongo come emendamento al progetto proposto dall'Ufficio Centrale risolve una questione di principio, quella cioè della dispensa dei procuratori da qualunque obbligo di cauzione, e sono lieto che in questa questione di principio io mi trovo d'accordo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale nella passata seduta faceva la seguente esplicita dichiarazione: « Se in tesi generale dovessi manifestare la mia opinione non esiterei ad associarmi all'opinione espressa dal Senatore Chiesi e dall'onorevole Senatore Cadorna che è già consacrata nell'articolo primo del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento: per quanta importanza possa annettersi ad una cauzione, essa riuscirà sempre insufficiente allorchè si voglia nella medesima scorgere la guarentia dei diritti dei terzi: quando si tratta della professione di procuratore, la libertà, la confidenza dei clienti deve essere l'unica regola e la sola guarentia dei loro interessi. »

Ma, diceva l'onorevole Senatore Pinelli, si tratta ora di abrogare una disposizione particolare della legge 17 aprile 1859, nella parte cioè che obbliga i procuratori a dare una cauzione: si tratta di una legge votata pochi anni or sono dal Parlamento Subalpino. Non sono mutate le condizioni, perchè si debba abrogare in questa parte alla legge.

Mi perdoni l'onorevole Senatore Pinelli; appunto dobbiamo procedere all'abrogazione di questa parte della legge, poichè sono mutate le condizioni. E le condizioni sono appunto mutate, perchè si tratta di applicare la legge in provincie, dove la cauzione non era d'obbligo, e dove anzi l'obbligo della cauzione è riconosciuto insopportabile; e ne sono prova le proteste fatte contro tale obbligo, e le tre proroghe che sono state accordate dal Parlamento ai procuratori per dare la cauzione, ed anche l'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale che concede una quarta proroga. Dunque è vero che le condizioni sono mutate, perocchè nelle provincie dove si tratterebbe di applicare questa nuova legge, i procuratori non sanno adattarvisi.

L'onorevole Senatore Pinelli diceva:

Nelle provincie dove esistono cautele, l'esercizio della professione è più regolare, è meglio adempiuto che nelle provincie dove queste cautele non esistono: e citava appunto la lunghezza delle liti che durano un tempo considerevole in alcune provincie.

Io posso rispondere all'onorevole Senatore Pinelli, che il difetto della lunghezza delle liti non proviene dalla mancanza di cauzione per parte dei procuratori, ma piuttosto dal difetto di procedura; e gli citerò l'esempio del mio paese dove prima della pubblicazione dei nuovi Codici, le liti duravano un tempo lunghissimo, eppure i procuratori che erano anche avvocati andavano soggetti all'obbligo della cauzione: sta adunque che l'obbligo della cauzione non è una garanzia per assicurare che l'adempimento della professione sarà meglio tutelato. Del resto io non respingo qualunque cautela, respingo solo quella della cauzione.

L'onorevole Siotto-Pintor diceva: l'obbligo della cauzione tiene lontani indirettamente alcuni procuratori, e quindi diminuisce la concorrenza. È qui, io credo, che sta appunto il vizio della legge del 1859; imperocché mentre questa legge proclama il principio della libertà, in mezzo alle sagge garanzie stabilite per assicurare il retto adempimento della professione, introduce il grave peso della cauzione, la quale, tenendo lontani non pochi capaci ed onesti impotenti a prestarla, riesce contraria a quella libertà che dalla medesima legge è proclamata. Io credo che il Senato non vorrà mostrarsi favorevole al sistema protettore propugnato dal Senatore Siotto-Pintor.

Ma si fa questione d'opportunità e si dice: aspettiamo che con legge generale siano stabilite le norme che debbono regolare la professione dei causidici, e intanto teniamo ferma intieramente la legge del 1859 che obbliga la prestazione della cauzione: e si fa perciò una proposta sospensiva. Io credo di poter opporre a questo sistema un argomento veramente perentorio, posso opporre un antecedente del Senato che egli stesso non vorrà oggi disconoscere.

Allorquando si trattò della legge della cauzione a cui erano assoggettati gli ingegneri, architetti e periti, noi ci trovavamo nella stessa condizione in cui oggi ci troviamo rispetto ai procuratori; nelle antiche provincie gli ingegneri, architetti e periti non erano soggetti all'obbligo della cauzione, mentre in altre parti delle nuove provincie lo erano.

Ebbene, il Parlamento adottò un sistema uniforme per tutte le provincie, e senza aspettare l'epoca che forse può essere lontana, in cui si provveda con legge generale a regolare la professione degli ingegneri, architetti e periti, stabilì la massima generale, che tutti gli ingegneri, architetti e periti in tutte le provincie del Regno fossero esenti dall'obbligo della cauzione.

Leggerò l'art. 1 della legge che porta la data del 30 marzo 1862:

« Colla pubblicazione della presente legge cesserà l'obbligo negli ingegneri, architetti e periti agrimensori

di presentare la cauzione richiesta dal regolamento italiano del 3 novembre 1805, dalla Notificazione estense 16 febbraio 1816, dal decreto Parmense del 14 dicembre 1849, e dal regolamento Pontificio del 25 giugno 1823. »

Eppure con questa legge non si stabilivano le basi generali che dovevano regolare l'esercizio della professione degli ingegneri, architetti e periti, ciò nulla meno si adottò la massima della libertà e si abolì l'obbligo della cauzione.

Io spero che il Senato vorrà essere coerente a se stesso, e vorrà anche nel caso dei procuratori abolire l'obbligo della cauzione e adottare il sistema già sanzionato dalla Camera dei Deputati.

La libertà che godevano le professioni degli ingegneri, architetti e periti nelle antiche provincie fu utile e causa di libertà anche agli ingegneri, architetti e periti delle nuove provincie; questa volta la libertà di cui godono in alcune nuove provincie i procuratori, sia fonte di libertà della professione di procuratore anche nelle antiche provincie.

Io spero che il Senato anche per essere coerente all'antecedente che or ora ho citato, vorrà votare l'art. 1 della legge sanzionata dalla Camera dei Deputati e così stabilire il principio della dispensa assoluta dei procuratori dall'obbligo della cauzione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Non sarei stato vago di rientrare nel campo della discussione se le osservazioni dell'onorevole mio amico il Senatore Chiesi non mi vi costringessero, perchè si tratta di far chiaramente risultare qual sia stato il senso dell'opinione da me emessa.

L'onorevole Senatore Chiesi fece menzione delle considerazioni che io aveva posto innanzi per appoggiare il sistema della cauzione vigente nelle antiche provincie quasi che avessi io inteso di formulare l'opinione, che se nelle antiche provincie le liti erano più regolarmente spedite, questo fosse dovuto alla cauzione.

Mi perdoni il signor Senatore Chiesi, ma io non ho mai asserito tal cosa; io ho potuto bensì dire che l'interesse dei litiganti dovendo servire di principal norma in questa controversia, conveniva riconoscere se i richiami che furono mossi contro l'obbligo della cauzione non provenissero piuttosto dall'interesse di certe categorie di persone. Quanto ai litiganti io ho detto, e credo poter mantenere, che certamente dalla introduzione di nuovi ordini di procedura, dei quali fa parte questa legge, che io non ripudio punto sotto questo aspetto come faciente parte di un sistema, in quelle provincie non avevano da lagnarsi che l'amministrazione della giustizia avesse sofferto danno dall'introduzione delle nuove discipline, e di questo mi pare che riulti una ragione abbastanza valida, per rispondere a quell'impazienza che si sarebbe manifestata sopra certi punti i quali possono urtare colle abitudini precedenti.

Io ho detto pure che capiva come si potesse venire a qualche modificazione quando fossero mutate le con-

dizioni, è su questo punto che il Senatore Chiesi si crede vittorioso, perchè dice: nelle provincie nuove le condizioni sono accettate, se non sono mutate nelle antiche provincie. Mi perdoni l'onorevole Senatore Chiesi, ma anche in questo non posso essere d'accordo col suo raziocinio.

L'essere mutate le condizioni non bisogna che si consideri solamente sotto un dato aspetto, bisogna considerare se le condizioni siano mutate talmente, che quella legge che poteva essere opportuna e necessaria, cessi di esserlo. Quale è la mutazione di condizioni che è avvenuta nelle nuove provincie? La mutazione è questa, che colla legge relativa alla cauzione si è introdotta la libertà d'esercizio della professione di procuratore.

Dove questa libertà non esisteva, si comprende che vi potessero essere, se non delle garanzie, almeno delle precauzioni tali che dispensassero da questa cauzione; ci volevano speciali autorizzazioni per esercitare la professione di procuratore, erano cioè atti del potere sovrano che conferivano tale qualità, o per lo meno erano tali nomine le quali non potevano eccedere un certo numero.

Essendo mutato questo sistema con surrogarvi la libertà di professione, è appunto in forza di questo principio che si ricobbe nelle antiche provincie questo bisogno di fare sì che la libertà non diventasse licenza.

A questo riguardo, credo di avere già abbastanza posto in sodo nel mio discorso precedente quale sia la natura di questa guarentigia, la quale non si deve confondere con quella di attitudine, colla probità stessa, ma è compimento della disciplina, senza la quale, io dicevo, questa professione non può essere regolarmente esercitata, perchè impone obblighi gravi e severi ai procuratori.

Ora, quando si deve essere sicuri che questi obblighi siano regolarmente adempiuti, non vi è nulla di soverchio nell'adottare un mezzo efficace onde siano prevenuti i pericoli a cui si vuole andar incontro.

Alle ragioni che io adduceva a sostegno di questo concetto non ne mancherebbero altre da aggiungere, le quali ognuno sicuramente avrà immaginato senza che sia bisogno addurle ad una ad una. I procuratori non sono, come gli avvocati, consultati solamente all'opportunità di una lite, ma diventano depositari di documenti, di titoli d'importanza grandissima, di titoli qualche volta di gran valore; ed è a questi che sono chiamati *domini litis* e che sono infatti quelli che hanno in mano propria la sorte tante volte di intere famiglie, che non domanderete una leggiera cauzione, la quale vi possa assicurare che non saranno trasandati, non dirò con animo doloso, ma neppure con negligenza, quelle obbligazioni che sono loro imposte?

Ecco in qual senso io bramo che sia conosciuto dall'onorevole Senatore Chiesi il mio concetto; io sono al pari di lui amante del principio della libertà, anzi invoco questo principio; gli abitanti delle antiche provincie

non sono stati che i primogeniti degli altri Italiani nell'introduzione della legge tendente al sistema di libertà, ma bisogna che si persuadano anche gli abitanti delle altre provincie, che per godere la libertà, non bisogna avversare il freno delle discipline, senza il quale la libertà non può a meno che degenerare in grave abuso.

Ed io pregava già il Senatore Chiesi nella seduta precedente di avvertire che i richiami non devono tenersi in conto, quando vengono solamente da una categoria, ma bisogna osservare se sono richiami che provengano dall'universalità degli interessati.

Dunque da questo lato mi sembra dimostrato che, lungi dall'andare contro ai principii di libertà, si secondo il principio medesimo mantenendo la legge quale si trova: perchè la libertà non diventi una sorgente di licenza, bisogna che vi esistano queste cautele.

Si è invocato l'esempio della cauzione per gli ingegneri, e si è detto: se già vi è questo precedente, non facciamo che invocare quello che è già stato deliberato dal Parlamento.

Qui nasce la questione di vedere se le condizioni sono le stesse: quando si tratta di professioni nelle quali non è tassativamente obbligatorio il servirsi di date persone, allora si può sicuramente usare maggiore agevolezza; nessuno è obbligato di servirsi piuttosto di un ingegnere che di un altro, nessuno è costretto di abbandonarsi ciecamente al suo ministero, come bisogna per forza abbandonarsi negli affari forensi alle funzioni del procuratore.

All'ingegnere non si dà che un attestato di capacità, ma questo non è il caso di quella categoria speciale cui appartengono i procuratori, ossia i causidici.

L'onorevole Senatore Chiesi sa benissimo che la professione che essi esercitano li pone in una distinta categoria, quella cioè che in altri paesi chiamasi degli ufficiali ministeriali.

Se vogliamo fare confronti di legislazione su questo punto troveremo che vi sono paesi nei quali questi ufficiali ministeriali, in Prussia per esempio, costituiscono una specie di funzionari.

In altri paesi, come nelle provincie austriache, troveremo che vi è una nomina governativa, che persino gli avvocati devono averla ed è ai medesimi persino fissato il luogo della loro residenza.

Tutte queste cose sicuramente urtano col principio della libertà; ma quando s'invoca questo principio non bisogna esagerarlo.

Ora, quanto agl'ingegneri, non si fa che servire ad un principio razionale dicendo che, chi è riconosciuto per ingegnere, se non sarà egualmente noto per la sua probità, sarà lasciato da parte, ma non ne viene per conseguenza che quello che siasi stabilito per gli ingegneri si possa egualmente stabilire per una categoria affatto diversa, qual'è quella degli ufficiali ministeriali, nella quale entrano i notari, i procuratori e gli usciari.

Se vi fosse una considerazione da aggiungere, io non

esiterei a dire che ho la profonda convinzione, che i primi a pentirsi dell'abolizione della cauzione tanto sollecitata, sarebbero quelli appunto i quali la sollecitano, i procuratori di quelle provincie in cui non aveva luogo tale obbligo, giacchè essi non potrebbero allora impedire che si aumentasse straordinariamente il numero di questi ufficiali ministeriali.

Io posso citare a questo riguardo l'esperienza di una Corte. Nella Corte d'appello di Genova il numero dei causidici era di 30; dopo dichiarata libera la professione è aumentato del doppio, nonostante la cauzione; ma, togliamo la cauzione, crescerà sicuramente d'altrrettanto.

Ma, si dirà, dovete dare esami. Serve assai dare esami, quando chi vi si presenta non ha sul conto suo nessun motivo pel quale gli si possa negare l'attestato di moralità, come per lo più avviene di un giovane, il quale si presenta per la prima volta ad intraprendere una professione, e che dia sufficiente saggio di sé, naturalmente ne viene l'ammissione all'esame.

Ma, dice l'onorevole preopinante, vi sono discipline, vi è il Procuratore regio, il Procuratore generale, che deggiono vegliare sul modo con cui ciascuno esercita il proprio ufficio. Ma io domando se vi è qualcuno che possa figurarsi la posizione di questi funzionari, i quali debbono rispondere di quello che succederebbe in un simile stato di cose, togliendo, coll'abolire l'obbligo della cauzione, i mezzi di cansare i pericoli che vi sono inerenti.

Bisognerebbe che il Ministero Pubblico fosse continuamente alle prese con 100 o 150 di questi individui, i quali potrebbero dar motivo ad osservazioni.

Non passerebbe settimana in cui non bisognasse fare una qualche indagine, una qualche istanza ed io credo che sarebbe uno stato di cose incomportabile.

Io prego quindi l'onorevole Chiesi di riservare le sue considerazioni al tempo in cui si tratterà di riformare il Codice di procedura civile, in allora si potrà vedere quale dei due sistemi sia preferibile.

Vi possono essere buone ragioni per abbracciare il sistema nel quale non avrebbe luogo la cauzione, ma allora bisognerà tornare ad una restrizione del numero di questi ufficiali ministeriali, come si pratica in molti paesi, nei quali tuttavia si lamenta ancora che il numero ne sia alquanto eccedente il bisogno, mentre non si può certamente con indifferenza vedere introdursi una innovazione la quale porterebbe con sé pessime conseguenze.

Io non lascerò di osservare infine che la proposta fu d'iniziativa privata; io non sono in massima avverso alla iniziativa privata in materia di legislazione, e credo che possa in qualche caso produrre utili effetti, ma sicuramente è a condizione che si usi un'estrema riserva, e che non si propugnano innovazioni in una sola parte senza prevedere le conseguenze che esse potrebbero produrre.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Nel dare la parola al signor Senatore Chiesi, debbo pregare i signori Senatori, anche per amore della più sollecita spedizione degli affari a non voler entrare in occasione della discussione particolare di quest'articolo 1, in quelle parti che hanno già avuto sufficiente svolgimento nella discussione generale.

La parola è al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Per aderire al desiderio dell'onorevole signor Presidente mi limiterò a fare una sola osservazione a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Pinelli.

Egli diceva che se venisse abolito l'obbligo della cauzione, i primi a lagnarsene sarebbero gli stessi procuratori, perchè di troppo si accrescerebbe il loro numero. Ciò sia pure, cresca pure il numero dei procuratori, e ciò tornerà pur sempre a maggior vantaggio dei clienti, ai quali la concorrenza lascerà maggior libertà di scelta, e si eviteranno gli inconvenienti di quelle lunghe liste lamentate nella passata seduta dal signor Senatore Siotto-Pintor.

Parmi che gli argomenti di cui si vale il Senatore Pinelli per dimostrare la convenienza di mantenere l'obbligo della cauzione, servano invece a comprovare la convenienza di abolirlo, perchè la libertà favorisce la concorrenza, sempre utile e profittevole ai clienti che devono valersi dell'opera dei procuratori.

Senatore Capriolo, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo, *Relatore.* Quattro procuratori esercenti in questa città hanno presentato una petizione al Senato colla quale fanno istanza affinchè non sia accolto il progetto dell'Ufficio Centrale, e sia invece assolutamente abolito l'obbligo della cauzione.

All'appoggio di questa loro istanza adducono i motivi che per gran parte sono già stati adottati e sviluppati innanzi al Senato, per cui l'Ufficio Centrale si asterrà dal ripeterli.

Solo hanno uno che, a quanto pare, non venne ancora fatto valere, cioè, essi dicono: non abolendo l'obbligo di prestar la cauzione si agevola, per parte di coloro che non sono in grado di prestarla, l'esercizio clandestino dell'ufficio di procuratore.

L'Ufficio Centrale non seppe attribuire alcun valore a questo nuovo argomento, perciocchè non pare a lui, che se le leggi attuali contro la clandestinità dell'esercizio non possono bastare ad impedirla, sia bastante a conseguire questo scopo l'abolizione della stabilita cauzione.

Del reato, non converrebbe mai di adoperarsi troppo per cercar modo di agevolare l'esercizio del ministero di procuratore a coloro che, intanto, non si peritano punto di contravvenire alla legge, esercitando clandestinamente la professione, non ostante il divieto della legge.

Nella petizione si muove inoltre un'osservazione relativamente all'articolo 4, la quale però non può sortire effetto, se non nel caso che venga ammessa la loro

istanza di abolire l'obbligo della cauzione. Per questo caso soltanto si riserva perciò l'Ufficio Centrale di parlarne a suo tempo, giunta cioè la discussione all'articolo 4.

E poichè ho la parola, farò una sola osservazione all'onorevole Senatore Chiesi, il quale persiste a non saper credere che sia necessaria nel nostro caso una legge generale per venire ragionevolmente alla deroga di parte della legge 17 aprile 1859. Io farò, come dissi, una sola osservazione di fatto, ed è questa: Si compiacca l'onorevole Senatore Chiesi di avvertire che se noi oggi ammettiamo l'istanza dell'abolizione della cauzione per mezzo di legge speciale, domani senza dubbio avremo ad occuparci di altra istanza intesa a voler la deroga della necessità della nomina dei Consigli in Napoli; verrà pure presentata altra istanza perchè acconsentiamo sia abolito il vincolo del limite del numero che esiste nelle provincie napoletane; avremo fors'anche un'altra istanza dalle provincie lombarde, perchè si tolga l'obbligo di pagare 300 fiorini ogni volta che un procuratore trasloca dall'una all'altra località, ovvero intraprenda l'esercizio della professione; disposizioni tutte speciali che non possiamo toccare disgiuntamente; ma importa per debito di giustizia che ove si deroghi ad una di esse, si venga alla deroga di tutte; e poichè, dunque, disuniformità esiste, tanto vale lasciarla intanto per tutte le località, senza procedere allo sgravio di alcune provincie, e tollerare che sussistano gravosi vincoli per le altre.

L'esempio addotto degli ingegneri non calza; quando si è fatto cessare la cauzione per gli ingegneri, si fece cessare indistintamente per tutti gli ingegneri del Regno; e non restavano quelli di una provincia in peggiore condizione di quelli di altre provincie; ma avverrebbe ora ben altrimenti per i procuratori, facendo cessare l'obbligo della cauzione stabilita colla legge 17 aprile 1859, resterebbero tuttavia ben altri vincoli, e molto più gravosi per i procuratori dove la legge 17 aprile 1859 non venne pubblicata; resterebbero i vincoli del limite del numero, e della necessità dell'approvazione di un Corpo collegiale per entrare in esercizio.

L'Ufficio Centrale non volle discutere in merito se importasse o non di lasciare la cauzione, perchè a lui non parve fosse il caso di farlo adesso, che non si discute una legge che debba norme per i procuratori di tutto il Regno.

Del resto non dimentichi l'onorevole Senatore Chiesi che fra i procuratori e gli ingegneri vi corre questa grandissima differenza: che la legge impone l'obbligo in determinati casi di valersi dell'opera del procuratore, mentre di consimili obblighi non esistono relativamente all'opera dell'ingegnere, della quale è lecito a chiunque di fare a meno.

Basta ciò per far palese come non si possa trarre alcuna utile induzione da quello che si fece per gli ingegneri, per quello che si abbia e si possa fare per la professione di causidico.

Presidente. Lo svolgimento dato dall'onorevole Senatore Chiesi all'emendamento da esso proposto a questo art. 1 ha chiarito come esso non intenda di cambiar per nulla nè al concetto, nè al dettato dell'art. 1 della legge, quale fu ammesso dalla Camera dei Deputati. In seguito a questa manifestazione di proposito io non ho più invitato il Senato a pronunciarsi se intendeva appoggiarlo o no, perchè ripigliando l'onorevole Senatore Chiesi nella primitiva sua essenza il primo articolo, dovevasi così procedere in conformità del praticato in altre simili circostanze riguardo ai progetti di legge che vengono dall'altra Camera e che sono usciti dall'iniziativa parlamentare.

Ritiene il Senato che quando viene un progetto di legge uscito dall'iniziativa parlamentare della Camera elettiva, ancorchè il progetto sia abbandonato dal Ministero, il quale aderisce agli emendamenti che vi si vogliono introdurre, rimane tuttavia l'ente primitivo, cioè il progetto uscito dall'iniziativa parlamentare ed approvato dalla Camera dei Deputati.

Che cosa succede allora? Che l'emendamento al medesimo fatto dall'Ufficio Centrale o da altri ed a cui avesse anche aderito il Ministero, veste sempre la qualità di emendamento e per conseguenza deve essere messo ai voti prima. Allorquando poi l'emendamento non fosse ammesso, allora verrebbe il testo dell'articolo primitivo.

Secondo questa norma, conforme, come dissi, ai precedenti del Senato, io metterò ai voti l'articolo emendato dall'Ufficio Centrale, e se questo non è ammesso, allora verrà l'articolo del progetto della Camera dei Deputati, e quelli che sono dell'opinione del Senatore Chiesi voteranno in favore di quest'articolo.

Ho creduto bene di esporre questo sistema, affinchè per avventura taluno dei signori Senatori non pigliasse sbaglio nella votazione.

Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo 1 dell'Ufficio Centrale, accettato dal Ministero, per metterlo ai voti.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore Pinelli. Ho domandato la parola per osservare che ove si votasse l'articolo dell'Ufficio Centrale, mi sembra necessario l'apprezzare il modo in cui esso ha considerato questo punto.

L'Ufficio Centrale ha considerato la posizione dei procuratori i quali erano in esercizio prima che si promulgasse la nuova legge nelle provincie nuove, come diversa da quella dei procuratori i quali sarebbero ammessi posteriormente a quella promulgazione.

Io unicamente intendo di richiamare a tale proposito i ragionamenti fatti, dai quali appare che questa condizione è di tal natura che deve necessariamente abbracciare tanto i procuratori che esercitavano prima della legge, come quelli che entrarono posteriormente. Non si può invocare nessun diritto acquisito di fronte a quelle condizioni che la legge considera come volute

dall'interesse generale in qualunque ramo di servizio pubblico.

In una parola la disposizione relativa alla cauzione è d'ordine pubblico, per conseguenza toglie di mezzo ogni distinzione che l'Ufficio Centrale ha creduto di poter introdurre in questo argomento.

Senatore Capriolo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo, Relatore. La differenza che corre tra i procuratori che nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia erano in esercizio della loro professione prima della legge del 17 aprile 1859 e quelli che entrarono in esercizio dopo tale pubblicazione sta in ciò, che coloro che esercitavano prima ebbero a conseguire la laurea in leggi, ed inoltre la preventiva approvazione sovrana di loro nomina. Quelli invece che assunsero l'esercizio dopo la legge 17 aprile 1859, nè ebbero ad ottenere la laurea in leggi, nè dovettero cercare alcuna approvazione superiore. Essi profittarono della libertà sancita con detta legge; ed appena riusciva loro di dar prova di loro capacità, acquistavano diritto di esercitare la loro professione e non avevano a temere nè ostacoli nè difficoltà.

Per costoro a cui venivano fatti così considerevoli vantaggi dalla legge 17 aprile 1859, è ben giusto che, quasi in compenso, abbiano a sostenere il peso della cauzione stabilito dalla legge istessa, peso di lieve conto, dirimpetto alle ottenute agevolzze per assumere l'esercizio della loro professione.

Per i già esercenti, invece, prima del 1859, la legge 17 aprile non produsse alcun beneficio; la laurea e l'approvazione sovrana essi le avevano già conseguite: e perchè adunque sarebbero assoggettati al nuovo peso della cauzione; per questo peso non ottenevano compenso di sorta; perchè adunque vi si sarebbero assoggettati e con legge speciale e così con tale legge che non imponeva l'istesso obbligo a tutti i procuratori del Regno?

Inoltre se la cauzione somministra una guarentigia, è ben anche da ammettersi, che guarentigia somministrano egualmente il fatto dell'ottenuta nomina dall'autorità sovrana. Quando il Sovrano ha autorizzato un tale ad esercitare la professione di causidico, è pur debito di credere fino a prova contraria, che desso è persona onesta e leale, e che per conseguenza offre quella sicurezza che, esclusa la necessità della nomina sovrana, si ebbe e devesi cercare nella cauzione, siccome fu fatto colla legge 17 aprile 1859, colla quale si sono bensì prescritte norme sicure per conseguire la certezza di capacità, ma per il resto non si venne a preventive indagini nè si richiesero preventive prove, si sancì solo l'obbligo della cauzione a tener luogo d'ogni altra cautela o prova preventiva.

L'Ufficio Centrale pertanto opinava ed opina che questa presunzione che sorge dal fatto della nomina sovrana sino a prova contraria, debba tenersi come prova

di bastevole guarentigia, e così escluda per ora ogni necessità di imporre ai procuratori delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, che tale approvazione ottennero, un peso nuovo e speciale come è quello della cauzione, senza che abbiano, per la legge 17 aprile 1859, ottenuto beneficio di sorta, certo essendo che gli altri tutti a cui questo peso venne e vuoi ancora imposto, ottennero considerevoli benefici dalla libertà di esercizio sancita con essa legge.

Presidente. Metto ai voti l'art. 1° del progetto dell'Ufficio Centrale, a cui aderisce il Ministro di Grazia e Giustizia.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per gli altri cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859, è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1865. »

Senatore Capriolo, Relatore. Io proporrei che invece delle prime parole, per gli altri, le quali potrebbero forse lasciare qualche dubbio, se vi siano o non compresi quelli di Modena e Reggio, si dicesse « Per quelli cui incombe prestare cauzione, ecc. »

Presidente. L'art. 2 adunque sarebbe redatto nel modo seguente:

« Per quelli cui incombe di prestare cauzione il termine fissato dall'art. 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato fino al primo gennaio del venturo anno 1865. »

Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 2 nella conformità che ho letto.

(Approvato.)

« Art. 3. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente art. 1. »

(Approvato.)

« Art. 4. Scorso un'anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per svincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione. »

Presidente. La parola è al Senatore Capriolo che aveva preso specifica riserva di parlare sopra questo articolo.

Senatore Capriolo, Relatore. Poichè fu ammesso l'art. 1° dell'Ufficio Centrale, non è più il caso di far luogo all'istanza mossa dai procuratori di Torino, che volevano ristretto il termine per la liberazione della cauzione, nella supposizione che venissero tutti esonerati dall'obbligo di prestarla; poichè invece coll'articolo 1° vengono ora obbligati tutti alla cauzione, non è più il caso di tener conto della loro istanza.

Presidente. Metto ai voti l'art. 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA
PER LA STAZIONE DI GENOVA.

(V. Atti del Senato, N. 85)

Presidente. Se stima il Senato passeremo immediatamente alla discussione dell'altro progetto di legge portato pure all'ordine del giorno per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del 1861 del Ministero dei Lavori Pubblici per la stazione della ferrovia di Genova, e si faranno così due squittini con una sola chiamata.

Darò lettura degli articoli del progetto summentovato.
(V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Non è per oppormi all'adozione di questo progetto che io sorgo a parlare, si è perchè, avendo visto nella esposizione del Ministro, che la Camera dei Deputati aveva ridotto di una certa somma la spesa domandata in origine dal Ministero, movendo questa riduzione a che potrebbe avvenire che la stazione di Genova fosse mutata, vorrei chiedere al signor Ministro una qualche spiegazione circa le sue idee, se le ha determinate, per la traversata della città di Genova, onde mettere in comunicazione la strada orientale con quella occidentale e con quella del nord.

Un antico progetto era stato fatto, rimasto senza esecuzione e per così dire abbandonato, il quale toccava in molti punti i fondamenti de' casuggiati e forse poteva portare danno ad una parte della città senza curare gli interessi più vitali cioè quelli del commercio.

Suss seguentemente fu mandato al municipio di Genova un'altro progetto, che, per così dire, peggiorava ancora le condizioni, e che da questo esaminato lo si ritenne assolutamente inaccettabile perchè danneggiava la città e non teneva conto dei vitali interessi del porto.

Contemporaneamente l'ingegnere Rombaux ne proponeva un altro, che aveva grandissimi vantaggi perchè collegava i diversi punti di sbarco con la stazione da cui dovevano partire le mercanzie e perciò provvedeva ai supremi interessi del commercio.

Il progetto del sig. Rombaux portava però una mutazione grandissima, che era quella dell'abbandono della stazione attuale; ma per altra parte aveva un vantaggio che non guastava la proprietà della città, e costava meno, perchè se apparentemente l'altro progetto secondo le perizie sembrava costar meno, pure io credo, che quando si fosse venuto all'esecuzione sarebbe costato molto e molto di più a cagione delle indennità che non si potevano calcolare.

Il progetto dell'ingegnere Rombaux abbandonava la stazione attuale, e si portava al livello del mare, epperò presentava un vantaggio grandissimo per lo sbarco delle

merci, poichè ognuno sa, che per circostanze che adesso io non andrò a rivangare, la stazione di Genova è stata fatta ad un livello troppo alto al disopra del mare, epperò vi è una spesa grave per sbarcare la mercanzia e portarla al punto di partenza.

Il progetto Rombaux stabiliva poco sopra il livello del mare una stazione vicina a San Teodoro, e poi entrava in una galleria all'angolo del giardino del principe Doria e con una curva veniva ad uscire sotto alle Grazie dove vi era un'altra stazione la quale aveva anche essa il vantaggio di accostarsi al mare in quella parte di porto che chiamasi il Mandraccio vicino all'attuale porto-frauco con cui veniva ad essere collegata; quindi per una piccola galleria sotto il colle di Carignano raggiungeva la strada orientale. Questo progetto in generale fu bene visto dal municipio il quale porse vive sollecitazioni al signor Ministro perchè volesse adottarlo. Ma il Ministro credette non dover rispondere affermativamente e definitivamente a questo proposito per altre gravi considerazioni.

Io mi farò ardito soltanto adesso a chiedere al signor Ministro quali siano le sue intenzioni a questo riguardo; in pari tempo mi permetterò ancora, giacchè siamo sulla materia, non di dimandare spiegazioni, ma d'invitare il signor Ministro a voler dare alcuni altri provvedimenti che io credo non solo utili ma anzi necessari pel bene del commercio, imperocchè in questo momento essendo cresciuto di molto il movimento commerciale di Genova succede che arrivano molti bastimenti i quali pella mancanza di un sufficiente materiale mobile delle strade ferrate per caricare le mercanzie sono obbligati a restare molto tempo nel porto.

In conseguenza desidererei invitare il signor Ministro che facesse in modo che il materiale mobile affetto alla ferrovia dello Stato fosse aumentato, perchè non ne avvenisse l'inconveniente che ho accennato che molti bastimenti nell'aspettazione di poter sbarcare vanno soggetti ad aggravi e vengono fatte ad ogni momento proteste di danni e dimande di compensi per le prolungate Stallie.

Inoltre succede che il numero de' carri affetto alle strade ferrate dello Stato è anco realmente a riguardo del commercio diminuito, perchè il Governo si serve per l'uso proprio della maggior parte di quei carri che così non possono usarsi pel trasporto delle mercanzie dei negozianti, ed ho sentito muovere gravi lamenti perchè ciò sia causa di grandissimo ristagno nei trasporti e perciò di arenamento nel commercio.

Mi si dirà forse: vi sono altre cause che ritardano il movimento e dirassi che ciò deriva dalle forti pendenze che vi sono nella salita da Pontedecimo a Busalla, le quali impediscono che si possano moltiplicare i convogli; ma io osserverò che essendo breve il tratto su cui sono quelle forti pendenze, se il materiale mobile fosse aumentato si potrebbero moltiplicare le corse e soddisfare ai bisogni del commercio.

Mi duole di non vedere al suo posto l'onorevole Se-

natore Paleocapa perchè esso a questo proposito aveva istituito minuti e coscienziosi calcoli, e mi diceva che se vi fosse il materiale mobile sufficiente, la strada dei gioghi potrebbe ancora mettere in movimento per lo meno più di 600 mila tonnellate all'anno di quello che faccia adesso. Ora, 600 mila tonnellate di aumento sono una tal quantità da far riflettere che se si provvedesse il materiale sufficiente si potrebbe dar facilmente corso non solo alle mercanzie attualmente sbarcate nel porto di Genova, ma anco a un ben più gran numero di tonnellate di merci, e così non fermare ed incagliare il movimento commerciale.

Io farei un'altra domanda, ma siccome non sarebbe tanto diretta al Ministro dei Lavori Pubblici, quanto piuttosto al Ministro delle Finanze, mi rincresco che egli non sia presente, e perciò debbo limitarmi....

Presidente (interrompendo). Scusi, sarebbe meglio che la rimettesse dopo la votazione di questo progetto, perchè non si connette che molto leggermente coll'oggetto della legge in discussione; si tratta di una strada ferrata, e temerei che la discussione si prolungasse oltre i limiti ragionevoli.

Senatore Pareto. Non credo di essere fuori del limite ragionevole; si è parlato della stazione della ferrovia, era giusto e naturalissimo che a proposito di ciò dimandassi schiarimenti a vece di fare un'interpellanza con le solite solennità: era naturale ch'io chiedessi spiegazioni, che dimandassi se fosse vero ciò che si dice generalmente dapprima che manchi il materiale o non si provvedano i carri necessari per il commercio, in occasione che si tratta di questione di strada ferrata; ma poi io non mi ostinava a chiedere altri motivi della riduzione accennata nell'esposto ministeriale della spesa della stazione, motivi derivanti da progetti di vendita, perchè qui non vedo presente il Ministro delle Finanze: se esso fosse stato presente, mi avrebbe probabilmente risposto se la cosa sia vera o no, cioè se è reale o no la vendita delle strade ferrate di cui si parla, oppure non avrebbe risposto nulla, ma intanto esso Ministro sarebbe stato posto in avvertenza di ciò che si dice a questo riguardo.

Presidente. Ciò non si connette colla legge; dopo la votazione della legge se vorrà parlare su questo proposito gli darò la parola.

Senatore Pareto. Difendo la mia tesi: perchè sia la spesa calcolata, perchè ne sia tenuto conto nella questione della stazione di Genova, io ho ragione di dimandare se questa stazione è di proprietà o no dello Stato, perchè una delle ragioni per cui la Camera dei Deputati non avesse voluto accordare la spesa intera, poteva essere quella di sapere o prevedere che le strade non erano più o stavano per non essere più proprietà del Governo.

Io avrei desiderato solo qualche schiarimento in proposito; per altro sono agli ordini del Presidente, se crede, quel che non credo io, ch'io sia fuori della questione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Risponderò innanzi tutto all'ultima parte dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Pareto: a quella cioè che riguarda le difficoltà che il commercio di Genova incontra per trasportare le sue mercanzie lungo la strada ferrata, attesa la mancanza di materiale mobile.

È vero che in questi ultimi tempi avvennero alcuni ritardi nella spedizione delle mercanzie, e che furono questi conseguenze del difetto che si aveva del materiale mobile. Si disse poi, e fu anche ripetuto dall'onorevole Senatore Pareto, che il Governo si serviva dei vagoni per proprio uso, mentre dovevano servire prima di tutto al commercio.

Farò qui osservare all'onorevole Senatore che, se il commercio vuole che il servizio della strada ferrata sia in ogni circostanza assicurato, bisogna anche che la strada sia sempre provvista del materiale indispensabile. Ora il primo materiale importante è senza dubbio il combustibile; il Governo quindi ha dovuto farne grandi approvvigionamenti appunto per assicurare un tale servizio. L'onorevole preopinante qui ricorderà come allora vi fossero gravi timori di guerra, e certamente qualora questa fosse scoppiata, e non si fossero prese le precauzioni in tempo opportuno, anche il servizio della nostra strada avrebbe potuto essere inceppato.

Il Governo dunque ha dovuto fare grandissime provviste di carbon fossile appunto in quell'epoca in cui vennero mosse maggiori lagnanze dal commercio per la mancanza del materiale mobile; ma ora questi inconvenienti sono in gran parte cessati e l'amministrazione ha potuto provvedere nuovi vagoni affine di corrispondere, quanto meglio fosse possibile, alle esigenze del commercio.

Dico, per quanto è possibile, giacchè non si può disconoscere che nella condizione attuale delle cose i ritardi succederanno sempre, e succederanno perchè forse non v'è molta regolarità nel carico e discarico delle mercanzie. E ciò è un'altra conseguenza del tracciato stesso della ferrovia che mette in comunicazione il porto di Genova colla stazione di San Pier d'Arena, dove vanno a fermarsi i convogli che debbono trasportare le mercanzie al di là degli Appennini.

Il Senatore Pareto ben sa che vi ha una galleria la quale passa sotto il colle di San Benigno; ora il servizio di questa galleria è molto incomodo, perchè bisogna fare cambiamenti di direzione, mediante una lastra girante, il che richiede un tempo lungo. L'amministrazione già prima d'ora aveva proposto di riformare questa galleria, e venne infatti formulato un progetto che spero non tarderà ad avere il suo esperimento. Ciò compiuto, il trasporto dei vagoni si farà certamente con molto maggiore regolarità, e quindi probabilmente cesseranno anche del tutto i ritardi.

Vengo ora all'altra parte dell'interpellanza assai più importante, e quella cioè della traversata della città di Genova. Fin dai primi giorni che venni chiamato al Ministero, studiai con tutta attenzione il modo di sciogliere una tale questione che, non v'ha dubbio, è una delle più difficili che si possano presentare in fatto di strade ferrate.

Fu formulato a tal riguardo per cura dell'amministrazione della ferrovia Ligure un progetto. Venne questo sottoposto all'esame di uomini competenti, ma non parve soddisfacesse perfettamente e in ogni cosa alle esigenze di una strada di tanta importanza, perchè, Signori, bisogna pensare che questa traversata deve mettere in comunicazione le due strade della riviera, dove certamente vi sarà un grandissimo movimento di mercanzie, e comunicare a un tempo col porto, onde poter agevolmente trasportare le merci che perverranno dal porto medesimo.

In questa nuova combinazione la stazione dev'essere messa in relazione diretta col porto, relazione che attualmente è fatta in modo assai imperfetto ed incomodo, mediante quella strada che parte da piazza di Caricamento e va alla stazione attuale.

È dunque un grave problema quello di facilitare nel miglior modo possibile la comunicazione del porto colla strada ferrata, comunicazione che presentemente, ripeto, si fa in condizioni molto imperfette, in causa dell'errore che fu commesso nell'erigere la stazione attuale. Ed è appunto in seguito a quest'errore che si è pensato, se non sarebbe stato conveniente di trasportare a dirittura altrove la stazione attuale e di formarne un'altra in condizioni più convenienti. Io allora, fra le molte proposte, esaminai assai seriamente anche il progetto del signor Rombaux, progetto molto ingegnoso, che cambia completamente, direi, la condizione economica non solo del porto, ma anche della città di Genova, perchè la stazione dei viaggiatori che si trova verso la Piazza del Principe verrebbe ad essere trasportata alle Grazie, e quella che si fa da questa parte lo sarebbe in una direzione completamente opposta.

Ma la spesa necessaria per eseguire questi lavori oltrepassava di molto quanto il Governo fosse in possibilità di spendere; di più vi era implicata la questione militare che non era stata trattata dal signor Rombaux, dovendo questa stazione essere posta fuori dalle fortificazioni al livello del mare; cosa che certamente il Ministro della Guerra non si facilmente avrebbe permesso.

Donque il progetto del signor Rombaux, quantunque molto ingegnoso, non venne riconosciuto come attuabile, e ciò anche per un'altra ragione, perchè cioè era necessario di fare presto e più presto che fosse possibile.

Il Ministero aveva intanto fatto preparare altri progetti, ma anche questi incontravano molte difficoltà per parte degli abitanti nei quali era nato timore che le

gallerie sotterranee che dovevano passare a poca distanza dai luoghi principali, potessero compromettere la solidità dei fabbricati.

Viste tutte queste difficoltà, sentite tutte le opinioni, ho dunque da tutti questi progetti tolto la parte migliore facendone uno definitivo, che s'ero sarà il buono. Esso conserva per ora, dico per ora e ne dirò il motivo, la stazione della piazza del Principe come è attualmente. Da questa stazione partirebbe una galleria la quale traversando tutta la città di Genova e in condizioni molto migliori di quello che sarebbe avvenuto secondo il progetto formulato dall'ingegnere Argenti, verrebbe a raggiungere l'altra stazione da costruirsi vicino alla valle del Bisagno. Ma come bisogna anche provvedere al servizio del commercio, era perciò necessario erigere una nuova stazione per le merci al livello del mare.

Questo progetto conseguentemente comprende un'altra stazione per le merci a livello del mare, e al disotto della proprietà Doria. Da questa stazione parte una nuova galleria che va a congiungersi alla nuova stazione che dovrebbe essere costruita verso il Bisagno, mentre un'altra galleria la metterebbe in comunicazione con San Pier d'Arena, sicchè si avrebbero due stazioni, una che chiamerò stazione dei viaggiatori cioè la stazione attuale, e l'altra delle merci, la quale sarebbe collocata a livello del mare. Da quel lato poi si farebbero delle banchine della lunghezza di circa un chilometro in modo da provvedere ampiamente ai bisogni del porto. Ma ciò non basta ancora; conviene anche che tutto in giro al porto di Genova vi sieno uno o due binari per il servizio delle merci in modo che, appena le mercanzie sian sbarcate, possano essere immediatamente caricate sui vagoni. Il progetto deve quindi comprendere questa terza parte che si ravvisò come una delle più importanti.

Se poi coll'andare del tempo si volesse fare una stazione alle Grazie nel modo indicato dal signor cav. Rombaux, sarà molto facile, perchè questo nuovo progetto si raccorda anche con quello da lui ideato. Di più, se si volesse anche togliere la stazione attuale, che potrebbe essere per altra parte e con suo vantaggio acquistata dalla città di Genova, ciò sarebbe anche possibile perchè si è riservato al livello del mare e sotto le mura del palazzo del principe Doria uno spazio sufficiente per collocarvi pure una stazione di viaggiatori. Ma quest'ultima parte del lavoro sarebbe rimandata ad un'epoca indefinita, mentre attualmente si provvederebbe immediatamente a quelle parti che ho accennato, cioè alla traversata immediata che mette in comunicazione la stazione attuale colla stazione che si farà verso il Bisagno, in secondo luogo alla formazione di una stazione di merci al livello del mare, d'una galleria per raggiungere l'altra stazione ed infine d'un'altra galleria per andare a San Pier d'Arena.

Quindi successivamente, e quando vi saranno i fondi, si dovrebbe fare lungo il porto una via ferrata che met-

tesse in comunicazione gli scali del medesimo colla stazione di cui si tratta.

Questo progetto venne già esaminato dal Consiglio superiore, il quale l'ha approvato in massima, notando però come ravvisasse più conveniente che la stazione dei viaggiatori fosse immediatamente trasportata a livello del mare.

Ma siccome questo importerebbe una spesa grave e noi non abbiamo mezzi per farla, aspetteremo ad epoca più opportuna, a quella cioè in cui le Finanze sieno meglio ristorate di quello che lo siano attualmente. Intanto si studia di mettere in esecuzione il progetto accennato.

Infatti si è scritto al Commissario regio affinché presentasse questo progetto alla società; e siccome spero che essa non vorrà muovere alcuna opposizione; così ho fiducia che il Governo potrà mettere mano immediatamente ai lavori, onde procedano colla massima rapidità, perchè, ripeto, riconosco la necessità di provvedere il porto di Genova d'un più conveniente scalo, e la necessità di metter questo porto in comunicazione più facile sia colla strada ferrata attraverso all'Appennino, sia con quella che deve percorrere la riviera; ed appunto perchè vedo questo bisogno mi lusingo che le difficoltà che tuttora esistono, saranno presto appianate, mentre io nuovamente assicuro che sarà mio pensiero di fare in modo che questi lavori siano spinti colla massima alacrità.

Senatore Pareto. Sono molto contento di avere, per così dire, eccitato il signor Ministro a darci un ragguaglio delle sue idee rapporto alla traversata della ferrovia entro la città di Genova; tanto più che si temeva in origine che non si fosse pensato abbastanza ai bisogni più importanti del paese, che sono quelli del commercio.

Ma dalla lucidissima esposizione che ci ha fatto il signor Ministro a questo riguardo credo che il commercio di Genova potrà essere contento, giacchè ove si effettuino le opere e i miglioramenti che ci vennero indicati avrà sicuramente il modo di sbarcare facilmente le sue mercanzie e mandarle nelle diverse direzioni.

Io solo farò una semplice osservazione circa le difficoltà che può incontrare la stazione alle Grazie per parte del Ministero della Guerra.

Capiamo che stando le cose come sono attualmente, se si facesse una stazione a livello del mare alle Grazie sarebbe esposta ad un attacco esterno, perchè non è garantita e difesa che dalle due batterie che stanno alle punte più esterne, cioè dalla batteria della Cava, e da quella che sta ai piedi della lanterna le quali incrociano i loro fuochi in avanti al punto ove sarebbe la stazione. Ma io penso che un giorno o l'altro crescendo lo sviluppo del commercio di Genova il porto attuale, per così dire, sarà forse insufficiente, ed allora bisognerà venire ad uno dei due espedienti che sono stati proposti cioè o a quello di costruire una gran la-

netta isolata in mare, o all'altro progetto detto di Molinari, che consiste in costruire un molo che parta di sotto alla batteria della Cava e vada all'incontro dell'attuale molo nuovo.

Ecco in qual senso dicevo che la difficoltà di stabilire la stazione alle Grazie non poteva essere evitata, perchè sicuramente un'epoca verrà, e speriamo che non sarà lontana, in cui il commercio sarà così sviluppato, che bisognerà creare l'area del porto; ed allora è certo che un antemurale è necessario, e con quello si soddisferà al desiderio del Ministro della Guerra, che la stazione ed una parte di quell'area che sta sotto le Grazie venga protetta anche da fuochi diretti.

Senatore Farina. Per quanto siano soddisfacenti le spiegazioni e le dilucidazioni fornite dal signor Ministro dei Lavori Pubblici...

Presidente. Scusi, signor Senatore, se ella volesse discutere sulla questione mossa dal signor Senatore Pareto sarebbe fuori della discussione generale.

Senatore Farina. Mi permetta, credo dover chiedere una spiegazione al signor Ministro relativa al merito di questa legge, mentre intendo di votare, o no la legge in seguito a ciò che egli sarà per rispondermi.

Presidente. Dunque è nel concetto della discussione generale, perchè fin' ora, come dissi, ne siamo stati fuori....

Senatore Farina. A mio avviso havvi nel concetto di questa legge una questione tecnica, una questione, dirò così, scientifico-commerciale e tecnica, della quale si è discusso fin qui.

Ve ne ha poi un'altra, della quale intendo discorrere io, che è di opportunità, la quale si riferisce alla circostanza in cui ci troviamo relativamente alla strada ferrata.

Se la strada di cui si discorre deve restare allo Stato, io trovo opportuno che si facciano spese intorno ad essa: ma se siamo alla vigilia di venderla io troverei ciò affatto inopportuno.

Conseguentemente perchè la mia coscienza sia illuminata sulla opportunità di dare un voto positivo, o un voto negativo, io non posso a meno di chiedere al signor Ministro quello che già chiedeva il signor Senatore Pareto, cioè se sia vero o no che questa strada è in procinto di essere venduta.

È vero che il Ministro dei Lavori Pubblici non è il Ministro delle Finanze, ma è vero altresì che una cosa di questa natura non si può fare, come io credo, dal Ministro delle Finanze senza averne parlato con i suoi colleghi. Io mancanza quindi del Ministro delle Finanze rivolgo questa domanda al signor Ministro dei Lavori Pubblici, e lo prego di dirmi se sia vero o no che si stia per vendere questa strada, giacchè se si stia per venderla io trovo inopportuno, ripeto, il fare spese intorno alla medesima, laddove se ciò non fosse vero, allora voterei con tutta compiacenza tale spesa, giacchè la riputerei opportuna.

Prego quindi il signor Ministro a fornirmi qualche scbiarimento in proposito.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole Senatore Farina mi domanda, prima di emettere il suo voto sulla legge che attualmente si discute, di dichiarare se sia vero o no che il Governo è in procinto di vendere le strade ferrate dello Stato.

Io dirò all'onorevole Senatore Farina che sono state fatte molte proposte a questo riguardo al Governo e che esso le ha esaminate, e se troverà che esse siano accettabili e tornino a vantaggio dello Stato, ne proporrà l'approvazione al Parlamento, e se all'opposto ravviserà che queste non siano accettabili, saranno esse considerate come non avvenute.

In conseguenza nulla vi è di definitivo a tale riguardo; si tratta, si negozia, ma, ripeto, nulla è ancora definito.

Non credo dunque si possa per questo motivo rifiutare di accogliere il progetto di legge che è proposto alla sanzione del Senato, perchè prima di tutto si tratta di spese, che sono, se non in tutto, certo in massima parte già eseguite, essendo maggiori spese non previste. Sulla totale di 2,800,000 lire si ha un eccedente di lire 168,000 cosa assai meschina a fronte della spesa che si è fatta per la stazione.

In secondo luogo, qualora questa somma non fosse pagata dal Governo, è evidente che nel valore della strada ferrata dello Stato si terrebbe conto anche di questa spesa che dovrebbe essere fatta dalla Società, che prenderebbe a suo carico le strade ferrate dello Stato.

Dunque ad ogni modo credo necessario di accogliere questa spesa salvo poi a tenerne conto quando si venisse alla vendita delle strade ferrate dello Stato.

Presidente. Non domanderò al Senato se vuol chiudere la discussione generale perchè siamo stati fuori di essa; gli domanderò bensì se vuol passare alla lettura dell'articolo ed alla discussione particolare.

Chi intende che si passi alla lettura e discussione particolare, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo del progetto di legge:

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 168.000 alla categoria 185 (anni precedenti) del bilancio 1861 pel Ministero dei Lavori Pubblici, colla denominazione: Stazione di Genova. »

Se non si domanda la parola trattandosi di articolo

unico si passerà allo squittinio segreto. Intanto siccome vedo l'ora già alquanto avanzata, invito il Senato per domani alle ore due per seguire l'ordine del giorno d'oggi relativo a quegli altri progetti di legge per spese straordinarie di cui feci parola nell'ultima tornata.

Siccome credo che ci sia qualche urgenza per la verificazione dei titoli del signor marchese Ginori-Lisci, così, prima di passare allo squittinio segreto, dò la parola al signor Senatore Di S. Martino per tale verificazione.

Senatore Di S. Martino. I titoli prodotti dal marchese Ginori-Lisci, eletto con R. decreto del 13 marzo scorso Senatore del Regno, comprovando in modo autentico e regolare che esso ha compiuto i quarant'anni di età, e che paga da tre anni più di lire tre mila di contribuzione diretta, l'Ufficio deve proporre l'ammissione a termini degli articoli 33 e 60 dello Statuto.

Presidente. Pongo ai voti queste conclusioni.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Lauzi. Avrei in pronto anch'io una relazione.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Il cav. Federico Lovera De Maria è nato in Torino nell'anno 1796, e dal 1833 è luogotenente generale nell'esercito nazionale. Per tal modo riunisce i requisiti richiesti dall'art. 33 dello Statuto.

Per questi motivi l'Ufficio quinto ve ne propone l'ammissione.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni della relazione letta dal signor Senatore Lauzi.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto sui progetti di legge tenté votati.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge sulla abolizione della cauzione dei procuratori.

Votanti	86
Favorevoli	69
Contrari	17

(Il Senato approva.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1861 del Ministero dei Lavori Pubblici per la stazione della ferrovia di Genova.

Votanti	86
Favorevoli	74
Contrari	12

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CVI.

TORNATA DEL 20 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori Mamiani, Sylos Labini, Besana* — *Interpellanza del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici sullo stato dei lavori attinenti al porto di Napoli* — *Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici in risposta* — *Osservazione del Senatore Pareto* — *Dichiarazione del Senatore Vacca* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero delle Finanze per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche; 2. Per maggiori spese sul bilancio 1861 del Ministero della Guerra, categorie 90 e 91; 3. Per una spesa straordinaria per la costruzione di due piroscafi onerarii; 4. Per una spesa straordinaria per l'acquisto dell'apparecchio telegrafico a stampa del professore Hughes* — *Discussione sul progetto di legge per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici* — *Schiarimenti sul medesimo dati dal Ministro dei Lavori Pubblici* — *Osservazioni al riguardo del Senatore Paleocapa* — *Chiusura della discussione generale* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Imperiali sull'articolo 49 del quadro annesso alla legge, e fornite dal Ministro* — *Instanza del Senatore Di Revel* — *Approvazione dell'articolo unico e dell'annesso quadro, e dei seguenti progetti di legge: 1. Per il trasporto dal capitolo 172 al capitolo 171 del bilancio 1862 dei Lavori Pubblici della somma stanziata per provvista di locomotive; 2. Per maggiore spesa sul bilancio 1862 delle Finanze per l'unificazione dei debiti dello Stato; 3. Per spese straordinarie sul bilancio 1862 delle Finanze per provvedere alle esigenze dell'amministrazione del Debito Pubblico; 4. Spesa straordinaria per opere a locali da destinarsi ad uso di manifattura dei tabacchi in Napoli; 5. Spese per sussidii ai preposti ad altri individui dei soppressi corpi di sorveglianza per le dogane e private.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, d'Agricoltura e Commercio, della Istruzione Pubblica, e più tardi interviene anche il Ministro della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il signor Michele Manca da Trapani fa omaggio al Senato di alcune copie della sua Opinione sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

RELAZIONE SUI TITOLI DI TRE
NUOVI SENATORI.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola per riferire sui titoli di due Senatori nuovamente eletti.

Senatore Cibrario, Relatore. Il conte Terenzio Mamiani fu con Decreto Reale dell'11 marzo scorso nominato Senatore del Regno.

Il conte Mamiani che ha varcata l'età di anni 40, fu nel 1861 Ministro dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia.

Senza ricordare quello che tutti sanno, che, cioè, il Mamiani è uno degli uomini che più onorarono oggi le lettere e le scienze filosofiche in Italia, basta la carica da esso occupata nell'istruzione pubblica, perchè, a termini dello Statuto, io debba, a nome dell'Ufficio secondo, proporvi di convalidare la sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio secondo testè lette per l'ammissione del conte Mamiani a Senatore.

Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore Cibrario, Relatore. Il signor Vincenzo Sylos-Labini, nominato Senatore con Decreto del 15 marzo ultimo scorso, è nato a Bitonto il 23 luglio 1809, dimodochè ha varcato l'età prescritta dallo Statuto.

Il signor Sylos, oltre all'aver seduto nella Camera dei Pari delle Due Sicilie nel 1848, ha provato con documenti autentici di possedere una sostanza per cui paga da più di tre anni oltre a 3 mila lire di tributo prediale.

Perciò l'Ufficio II vi propone l'ammissione del signor Sylos-Labini.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammissione del nuovo Senatore Sylos-Labini, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il Senatore Lauzi ha la parola per la relazione sui titoli del nuovo Senatore Besana.

Senatore Lauzi, Relatore. Il signor Alessandro Besana, nominato Senatore con regio Decreto del 13 marzo p. p., è nato in Milano il 25 novembre 1814.

Egli giustificò regolarmente di pagare da oltre tre anni per imposta diretta verso lo Stato più di annue lire 3000.

Quindi riunendo il signor Besana le condizioni volute dall'articolo 33 dello Statuto, ho l'onore, in nome dell'Ufficio V, di proporvi la di lui ammissione al Senato.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio V, testè lette per l'ammissione del Senatore Besana, voglia sorgere.

(Approvato.)

INTERPELLANZA DEL SENATORE VACCA.

Presidente. L'onorevole Senatore Vacca ha deposto sul banco della Presidenza la seguente proposta d'interpellanza: « Il Senatore Vacca desidera di rivolgere una interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, intorno allo Stato dei lavori attinenti al porto di Napoli. »

Ministro dei Lavori Pubblici. Se l'onorevole Vacca volesse sin d'ora fare la sua interpellanza, io

sarei agli ordini del Senato, e disposto a rispondere immediatamente.

Senatore Vacca. Ringrazio il signor Ministro; non ho difficoltà di farla sin d'ora.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca per la sua interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici.

Senatore Vacca. Signori Senatori! Vorrà concedermi il Senato, che io rivolga brevi parole all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici intorno alle condizioni del porto di Napoli in rapporto ai lavori di costruzione colà intrapresi.

Non è questa una questione di lieve interesse, anzi dirò ch'ella è d'interesse capitale, imperocchè a codesta questione si collegano i più vitali interessi del nostro commercio marittimo. Aggiungerò che vi si collega un interesse d'ordine superiore, la salvezza, l'incolumità di tutti i navigli, e sono numerosi, i quali cercano asilo sia nel porto mercantile, sia nel porto militare.

Gioverà per l'intelligenza retta dello stato delle cose che io ricordi per brevi anni alcuni precedenti ed alcune nozioni di fatto, che potranno lumeggiare alquanto una questione già abbastanza intricata e complessa.

Sin dal momento dell'inaugurarsi del Governo di luogotenenza nell'ex reame di Napoli, quando i nuovi ordini economici e politici cominciavano a dare quel potente impulso alla vita ed al moto commerciale di quelle regioni, si divisò di dotare quel paese di un porto rispondente alle cresciute esigenze; si pensava pertanto di portarvi delle ampliamenti e dei miglioramenti progressivi, i quali senza impigliare l'erario in grave dispendio mettersero però in rispondenza quel porto con le nuove condizioni della progrediente attività commerciale.

E sia detto a lode del Governo di luogotenenza, si fu solleciti di deputare una Commissione speciale a studiare questo importante problema, nella quale Commissione concorsero uomini elettissimi, sia trascelti dal Genio civile, sia dalla marina militare o mercantile, e costoro attesero a seri e diligenti studi desunti non solamente dai dettati della scienza e dell'arte, ma bensì dal conoscimento delle condizioni speciali, delle condizioni topografiche del porto di Napoli, e si venne a capo, dietro questi studi, di un progetto, il quale ben considerato tendeva a raggiungere scopi provvidissimi.

Il primo di questi scopi rimirava ad ampliare il porto di Napoli, non già con proporzioni vaste ed inadeguate allo scopo, non già per aspettare un tempo lontano in cui si potessero usufruttare i lavori e le opere già fatte, ma bensì con un sistema ben inteso di progressivo sviluppo, tal che si potesse mettere a profitto le opere successive senza servire ad un piano a priori che per avventura poteva riuscire inefficace: ed invece sceglievasi un metodo pratico, sicchè si sarebbero le opere e lo sviluppo delle opere stesse adattate mano a mano ai corrispondenti bisogni del commercio.

Si provvedeva eziandio all'interesse dell'erario, in quanto che si evitava un sovraccarico di spese ingenti.

E da ultimo intendesi a premunirsi contro ogni pericolo che per vizio di costruzione potesse per avventura minacciare i navigli ospitati nella rada o nel porto. Erano questi gli intendimenti cui la Commissione mirava, e partendo da questi dati, da questi principii la Commissione venne a delle pratiche conclusioni, venne a tracciare un tale indirizzo dei lavori del porto, per il quale si sarebbe data opera al prolungamento del molo militare dal lato occidentale, e d'altra parte si sarebbe scelto un punto di partenza nel lido per ordinare un'opera di antemurale di antiporto, ma queste nuove opere avrebbero proceduto parallele allo sviluppo ed al prolungamento del porto militare, con tale misura, con tali leggi di progressione da non permettere mai che questo nuovo sviluppo delle opere di terra fosse lasciato fuori la protezione e la difesa del porto militare.

Questi erano i principii che guidavano la Commissione di Napoli ed alla prima Commissione si aggiunse di poi una seconda, e questo stesso progetto raccoglieva i suffragi anche della seconda Commissione.

Per mala ventura questo progetto delle due Commissioni napoletane non andò a garbo del Governo e si pensò invece di consultare l'oracolo di una nuova Commissione eletta in Genova.

Codesta Commissione avendosi a pronunziare si scisse in opposte sentenze separandosi la maggioranza dal parere di due membri di essa, l'uno il contrammiraglio Longo, peritissimo nelle cose di mare, l'altro il signor Parodi, abilissimo ingegnere. La Commissione entrava in una via affatto nuova ed opposta, imperocchè stimava ella di dare al porto di Napoli delle proporzioni gigantesche, senza darsi briga nè delle infinite difficoltà di esecuzione, nè della diuturnità del tempo, nè dell'enormità del dispendio, nè della sterilità dei risultati. Si vagheggiò un ideale fantastico, quello cioè che dietro il taglio dell'istmo di Suez il porto di Napoli potesse veramente divenire un punto di congiungimento fra il commercio d'Oriente e quello d'Occidente, concetto che veramente non ha bisogno di confutazione perchè ne apparisce di per sè l'incongruenza.

Adunque la Commissione di Genova mutando e rifacendo il progetto della Commissione napoletana si avisò di abbandonare quell'indirizzo già tracciato, cioè a dire il prolungamento del porto militare dal lato occidentale, e invece credette d'iniziare nuovi lavori in un punto assai lontano della parte occidentale, in un punto il quale si allontana tanto che lascia nel mezzo la sede del fiume Sebeto, e non avvertiva la Commissione di Genova, che l'interferenza del Sebeto avrebbe creato pericoli gravissimi in quanto che dava luogo a quegli interimenti che pei marosi, per le burrasche, per l'impero dei venti traversieri si potevano facilmente avverare, e che col fatto si avverarono più tardi.

Sventuratamente questo progetto così rifatto dalla Commissione di Genova, in opposizione, come io di-

ceva, al concetto della Commissione napoletana, servì decisamente di base alla concezione delle opere del porto.

Fu allora che gli uomini più esperti delle cose di mare in Napoli si preoccuparono grandemente di questo progetto accolto, di quest'indirizzo sbagliato; vi furono richiami e proteste non poche, talchè l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici con lodevole zelo comprese la gravità della cosa, si preoccupò dei dispareri e delle proteste, epperò egli venne nel pensiero di deferire alla Camera di commercio di Napoli un nuovo studio della questione e di richiedere un più maturo parere.

La Camera di commercio di Napoli pose a tributo i lumi degli uomini più competenti e più esperti delle cose di mare; il parere che venne fuori si raccomanda per una semplicità, per una evidenza, la quale, a veder mio, basta a convincere anche i profani all'arte; dimostrava adunque quella Commissione con prove evidenti e palpabili che l'indirizzo era sbagliato, che unico modo di venir a capo del buon successo dei lavori nello scopo di assicurare principalmente l'incolumità dei navigli che approdassero era quello di tener fermo al prolungamento del porto militare di Napoli, che l'indirizzo dei nuovi lavori quanto al molo di levante, che era precisamente quello tracciato dalla Commissione di Genova, era esposto a mille evidentissimi pericoli, imperocchè prolungandosi questo antemurale, e senza il corrispondente sviluppo del molo di S. Vincenzo, sarebbe avvenuto quello che facilmente si poteva prevedere, cioè che sotto l'impero dei venti traversieri questo porto sarebbe rimasto senza difesa e i navigli che colà cercavano rifugio si sarebbero trovati balestrati e sbattuti ora per infrangersi contro la nuova scogliera, ora cercando un rifugio nel porto mercantile e trovando forse colà la distruzione e la rovina.

Ecco in incorcio le conclusioni della Commissione tracciate dalla Camera di commercio di Napoli, le quali conclusioni furono di tanto peso, di tal valore che persuasero l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici a determinare con un decreto, il quale portava la data del settembre 1863, che s'invertisse una parte dei tre milioni già votati per le opere del porto di Napoli precisamente per le opere del prolungamento del molo militare, il che suonava abbandono delle opere intraprese nel molo di levante.

Questo decreto rassicurava tutti, tranquillava gli animi, era sicura arra di migliori speranze e non si poteva dubitare di certo che quel decreto non avrebbe ricevuto la sua pronta esecuzione. Ma sventuratamente non fu così: il decreto rimase lettera morta dal 1863 in poi, ed invece si è visto perseverare nel proseguimento dei lavori secondo le norme indicate dalla Commissione di Genova, cioè del porto di levante, dimenticando affatto il prolungamento del porto militare.

Tutto questo, o Signori, doveva profondamente allar-

mare gli spiriti perchè già lasciava presagire quei disastri e quelle sventure che non tardarono ad avverarsi e si avverarono miseramente quando nelle ultime burrasche che infuriarono nella rada di Napoli, come altrove, accadde che quei legni i quali avevano cercato rifugio nel porto mercantile alcuni si videro balestrati ed infranti, altri malconci, e le merci perdute, e molte vite spente sotto gli occhi della popolazione attonita ed atterrita.

Ed ecco che a questo spettacolo vi fu, nè poteva accadere altrimenti, una commozione generale; la Camera di commercio protestò; protestarono i capitani mercantili, protestarono gli armatori, protestò il Municipio: ed è appunto, o Signori, in presenza di questa generale commozione che io ho creduto mio debito di rivolgere una parola all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici perchè voglia fornirmi una qualche spiegazione rassicurante.

Riassumendomi adunque, io credo dover indirizzare al Ministro tre domande:

La prima cioè se siasi dato esequimento al decreto testè ricordato del 1863 che ordinava precisamente la prolungazione del porto militare e perchè siasi posto così lungo indugio all'esecuzione di quel decreto.

In secondo luogo se siasi o no ordinata la sospensione dei lavori e delle opere della scogliera e del molo di levante che sarebbe stata cagione precipua di tutti questi disastri.

E mi permetterò di aggiungere un'ultima domanda, se cioè nell'esistenza di molti progetti e contro progetti, di pareri e dispareri, se il Ministro nell'elevatezza della sua mente e dei suoi lumi abbia creduto trascogliere tra questi un tal progetto il quale potesse veramente servire di norma all'indirizzo dei lavori, imperocchè così solo si potrà uscire dal vago e dalle incertezze di empirici esperimenti non procedenti da un preconcelto disegno.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ringrazio l'onorevole Senatore Vacca di avermi dato occasione di esporre alcune cose intorno al porto di Napoli, onde rassicurare quelle popolazioni e dimostrare che il Governo si è molto preoccupato di sì importante questione e che spera di giungere ad una soluzione conforme agli interessi di quella città.

L'onorevole Senatore Vacca ha già indicate le varie fasi di tale questione; io mi permetterò di completare l'esposizione che egli ne ha fatto, esposizione che credo importante, collegandosi essa con i progetti che si tratterà di definitivamente approvare.

Ricorderò anzitutto al Senato che fino dal 1830 il Governo borbonico si era preoccupato dell'ampliamento del porto di Napoli. Da quell'epoca in poi moltissimi progetti vennero fatti; ed anche nel 1859 una Com-

missione veniva incaricata di esaminare questi vari progetti e di formularne uno.

Ma malgrado tutti gli studi fatti in quel lungo intervallo di tempo, cioè per circa 30 anni, nessun progetto ebbe la fortuna di raccogliere, direi, l'opinione del Governo.

Giunta la luogotenenza a Napoli, una delle sue prime occupazioni fu quella di esaminare anche la questione dell'ampliamento del porto di Napoli, e come ben diceva l'onorevole Senatore Vacca, questa Commissione elaborò un progetto, o per meglio dire espresse una opinione, intorno alla quale non essendovi unità di principii, il Ministro Peruzzi fu costretto a nominarne una nuova, la quale, esaminati tutti i precedenti, venisse a formulare un progetto che potesse servir di base all'esecuzione dei lavori che era intenzione del Governo di effettuare.

La Commissione, onde porsi del tutto a riparo dalle influenze locali, le quali agraziatamente hanno bene spesso grandissima azione sopra chi è obbligato a deliberare su questioni di tal natura, si radunò in Genova sotto la presidenza dell'ammiraglio Di Negro. Ne erano poi membri l'ammiraglio Longo, distintissimo ufficiale di marina napoletano, il generale Sponzilli, il cav. Parodi, ispettore del Genio marittimo, ed il capitano di vascello, duca Imbert, quegli che ha recentemente menato il *Re d'Italia*.

Come ben vede il Senato, una tale Commissione era composta di uomini che avevano perfetta idea delle località, poichè sopra 5 membri, 4 erano napoletani, tutti poi conoscevano assai esattamente la condizione del porto di Napoli. Venne dunque lungamente esaminata la questione, ma neppure questa volta pienamente si convenne sopra qualche progetto che si potesse proporre. Fra gli altri l'ingegnere Parodi non poté concorrere nell'opinione dei suoi colleghi. La Commissione tuttavia formulò due progetti, che furono pubblicati per via di stampa; mentre il sig. Parodi per parte sua ne formulò anch'esso uno, che non venne accolto dagli altri membri.

Urgeva di far qualche cosa intorno al porto di Napoli, ma con tanta divergenza di opinioni era difficile che il Ministero potesse deliberare definitivamente sopra la questione. Su d'un punto solo era unanime la Commissione, così detta di Genova, e questo era che tutti i tre progetti, formulati due dalla Commissione ed uno dall'ispettore Parodi, volevano far distaccare dalla spiaggia un molo orientale che le fosse perpendicolare, e rivolgendosi poscia verso il porto militare, costituisse il nuovo porto.

I dispareri versavano sopra le altre parti del lavoro, ad esempio su questa, se si dovesse prolungare il molo militare, oppure fosse meglio costruire un an-temurale.

Non dirò qui degli altri punti su cui erano divergenti, perchè lo credo inutile, ma amo ripetere che i

tre progetti erano d'accordo sopra un punto, cioè sopra la costruzione di un molo così detto orientale.

Visto che i membri di questa Commissione, persone d'altronde illuminatissime, erano caduti d'accordo sopra un punto, malgrado i dispareri sopra gli altri, naturalmente il Ministro, che non è sempre una persona tecnica, nè è necessario che lo sia, dovè pensare che l'idea di formare un molo orientale era buona ed accettabile e che poteva adattarsi ai varii progetti che si potessero in seguito adottare per la costruzione del porto.

Cambiò il Ministero. Al Ministro Peruzzi successe il commendatore Depretis.

In quella circostanza il Re andò a Napoli e come in quell'epoca si voleva mostrare che il Governo aveva seria intenzione di fare qualche cosa pel porto di Napoli, si pensò allora a dar principio a quel molo e ciò era ben naturale, come già dissi, attesa l'unanimità dei pareri intorno al molo stesso. Difatti il Ministro presentava la legge la quale venne poi approvata dal Parlamento e che stabiliva la somma di lire 3,200,000 per principiare i lavori del molo orientale.

Questi lavori vennero iniziati e condotti per una certa lunghezza, ma come non v'era ancora intorno a ciò un progetto definitivo, era quindi necessario di provvedere a tale cosa. Essendo frattanto giunto io al Ministero, credetti opportuno di provocare lo studio di un progetto completo, onde sapere in qual modo si dovesse continuare l'opera.

In questa circostanza un distintissimo ingegnere napoletano e di molta abilità, il signor Fioca, presentò un progetto che molto s'accostava a quello proposto dall'ispettore Parodi, e che consisteva nel costruire il molo orientale iniziato come ho detto, nel rivolgerlo quindi parallelamente alla spiaggia e nel prolungare il molo militare.

Non dico degli altri particolari proposti dall'ingegnere Fioca, e che furono oggetto di una pubblicazione molto interessante, la quale dimostrò come quell'uomo avesse studiato profondamente la questione.

Avendo nelle mani quel progetto ben studiato e che si accostava alle idee emesse in gran parte dalla Commissione così detta di Genova e che era quasi identico con quello proposto dall'ispettore Parodi, uomo assai conosciuto per la sua profonda abilità nelle cose marittime, era naturale che il Ministero lo prendesse in seria considerazione.

Tuttavia volendo anche interrogare su di ciò l'opinione pubblica e lasciare che ognuno potesse fare in proposito le osservazioni che credesse più acconcie onde migliorare questo progetto, il Ministero fece una cosa che finora non era mai stata praticata, cioè stabilì una specie d'inchiesta, mandando il progetto Fioca al Municipio, alla Camera di commercio ed alla Prefettura di Napoli, invitando prima lo stesso Municipio e la Camera di commercio a fare le loro osservazioni in proposito ed a lasciare un registro aperto, affinchè ciascuno

prendesse visione del detto progetto e potesse emettere le proprie opinioni.

Aspettai per molto tempo il parere del Municipio e della Camera di commercio, ma intanto pervennero al Ministero progetti d'ogni sorta, credo in numero di 15 o 20.

Per avere un'idea dell'immenso campo che l'immaginazione degli ingegneri aveva percorso, basti il sapere che fu fatta tra le altre una proposta di formare un molo dell'altezza di 60 o 70 metri, cioè una volta e mezzo in circa l'altezza del campanile di S. Giovanni, con una base larga a un dipresso come la piazza Castello.

In mezzo a tanta profusione di progetti così discordi nulla trovai dunque che potesse veramente fissare l'attenzione del Ministero. Mi giunse in questo mentre la relazione del Municipio con molte osservazioni, le quali, sebbene nulla conchiudessero di definitivo, contenevano tuttavia varie idee giuste ed opportune.

Giungeva poco dopo la relazione della Camera di commercio la quale annunciava un progetto, ma che non era ancora fatto e che venne consegnato al Ministero solo nel mese di novembre. Credetti allora conveniente di mandare colà uno dei più valenti ingegneri, che non aveva conoscenze in Napoli e che non poteva per conseguenza subir l'influenza d'alcuno, il signor Mati, pregandolo di studiare la questione; quindi chiamai a Torino i signori Mati, Giordano, Biancheri e l'ispettore Parodi, per incaricarli di esaminare tutti i progetti rassegnati al Ministero, tenendo conto di tutte le osservazioni che erano state fatte sopra il progetto Fioca e dando la base fondamentale di un progetto definitivo.

Si accinsero essi all'opera e fecero questo e molti altri progetti di porti che saranno poi sottoposti all'approvazione del Parlamento.

Ultimato un tal lavoro, il Ministero credette bene di assoggettarlo all'esame d'una Commissione composta d'ufficiali di marina, dei quattro ingegneri predetti e presieduta dal nostro onorevole collega ammiraglio Serra, affinchè definitivamente decidesse su quale base dovesse essere condotto il progetto.

Questa nuova Commissione, che lo credo competentissima, approvò in massima le proposte formulate dai quattro ingegneri accennati, salvo alcune modificazioni. Ora questo progetto che contiene le idee principali del signor Parodi, che rassomiglia a quello di Fioca, ma che non è il suo (tengo a dichiararlo nettamente, perchè so che si dice a Napoli essere il suo progetto quello adottato dal Ministero), fu approvato, dico, dalla Commissione. Il Ministero ordinò intanto all'ispettore ingegnere del porto di Napoli di compilare un progetto definitivo sulle basi state fissate dalla Commissione. Ma vi era il molo orientale che, isolato come è, certamente non poteva recare vantaggio alla navigazione, che anzi la mette in pericolo.

E qui francamente confesso che sarebbe stato meglio

di principiare dal prolungamento del molo di S. Vincenzo anzichè cominciare quello orientale, intorno al quale attualmente si lavora; ma siccome questo molo orientale, dico, era già principiato e di più nello stato in cui si trovava costituiva un pericolo per la navigazione, allora si decise di completarlo e renderlo nello stesso tempo di maggiore utile che si potesse alla navigazione.

Si rendeva intanto più manifesta la necessità di accelerare per quanto possibile il prolungamento del molo militare, e vedendo io che la legge che accordava 3,200,000 lire per il porto di Napoli era diretta alla costruzione del molo orientale, credetti, in seguito agli studi accennati, conveniente di distrarre una parte di quella somma per destinarla al prolungamento del molo militare. Nell'assenza quindi del Parlamento mi credetti autorizzato a fare promulgare un Decreto reale, col quale una parte appunto della somma dei 3,200,000 lire fosse applicata al molo militare; dico solo una parte della somma, perchè non poteva il Ministero dare alle opere iniziate il compimento necessario.

Ma qui si dirà: d'onde avviene che essendosi ordinato fino al mese di settembre il prolungamento del molo militare non si è ancora fatta cosa veruna?

La ragione è assai semplice. Bisogna notare che per costruire un molo si richiedono grosse pietre, e l'averle non è così facile, come si crede, in Napoli.

Là vi sono solo due cave principali, cioè quella del Granatello e l'altra di Pozzuoli. Or bene, essendo io andato a visitare i luoghi ho trovato che il servizio delle cave era assai male ordinato. Infatti mentre sul luogo si potrebbero estrarre pietre di 3, 4 o 5 metri cubi, erasi invece obbligati di frantumarle in piccoli pezzi per poterle trasportare. Ora, come pel prolungamento del molo militare che si fa in alto mare, erano necessarie grosse pietre perchè potesse esso resistere all'impeto delle mareggiate, diveniva così impossibile di poterlo subito costruire.

Nè era solo necessario avere materiali di maggiore dimensione, si richiedevano pure imbarcazioni di portata sufficiente per trasportare queste masse di pietre. E come neppure queste si avevano, fu forza di ordinarle tali che fossero capaci di 160 tonnellate almeno, giacchè tutte le altre, come notai, tutt'al più ne erano capaci di 80. Di più bisognava ordinare il servizio delle cave, costruire binari per strade ferrate, perchè, notate che a Pozzuoli non si possono fare imbarcazioni che per quattro mesi dell'anno, mentre negli altri le barche non s'accostano alla spiaggia.

Per provvedere dunque a queste diverse bisogna, mandai un ingegnere straniero molto abile che mi facesse un progetto per l'ordinamento delle cave.

Vede dunque l'onorevole Vacca il perchè siasi posto ritardo nell'intraprendere i lavori della natura di quelli del prolungamento del molo militare.

L'onorevole preopinante mosse ancora un'altra obiezione, e disse: voi avete il progetto della Camera di

commercio di Napoli, e questo ben corrisponde a tutti i bisogni del porto di quella città.

Farò notare anzitutto che io non ebbi il progetto che nel mese di novembre, cioè dopo che era emanato il decreto di cui parlai, e dopo che la Commissione presieduta dall'onorevole ammiraglio Serra aveva compiuto i suoi lavori. Tuttavia anche questo progetto se si eseguisse secondo le basi fissate, secondo il giudizio di persone competenti, non sarebbe nemmeno molto applicabile.

Propone esso infatti di prolungare il molo di 1200 metri, e notate che la parte principale di questo molo per la lunghezza di circa 600 cadrebbe in una profondità di oltre 30 metri.

Se l'onorevole Senatore Vacca credesse molto facile di fare dei moli ad una tale profondità, egli sarebbe in gravissimo errore.

Il progetto stato elaborato dalla Commissione comportava un molo della lunghezza di 800 metri; mentre quello proposto dalla Camera di Commercio lo voleva della lunghezza di 1200, quattrocento metri di più di quello ideato dalla Commissione.

Di più la proposta della Camera di Commercio aveva un gravissimo inconveniente, quello cioè di ridurre il porto di Napoli in una proporzione molto piccola, mentre il progetto della Commissione lo ampliava di più di quaranta ettari; notate, o Signori, che quaranta ettari è uno spazio molto rilevante.

La spesa enorme, che si sarebbe poi fatta, non sarebbe stata adeguata all'utile che se ne sperava.

In seguito a tali considerazioni il Ministero non credette di dover cambiare la base del progetto, ed opinò invece di dover mantenere l'esecuzione del decreto emanato nel mese di settembre.

L'onorevole Senatore Vacca ha fatto, riguardo al collocamento del molo orientale, quale è attualmente, un appunto di cui io riconosco tutta l'importanza. Egli disse che questo molo ha conservato nel recinto del nuovo porto lo sbocco del Sebeto. Fu questo, è vero, un errore, ma non così grave che non si possa correggere con la spesa di 400 o 500 mila lire. Tuttavia se possibil fosse rifare il fatto, sarebbe forse più conveniente di trasportare questo molo in modo che lo sbocco del Sebeto si trovasse fuori del porto, ma ora la cosa è fatta, nè par più opportuno dopo che vi sono circa 300 o 400 metri di molo fatti, di ripescare quelle pietre e trasportarle altrove. Sarebbe questa un'operazione che richiederebbe tempo lungo e spese enormi, e senza contare che sarebbe di molto difficile esecuzione.

Convien dunque prendere le cose come sono e procurare di portarvi rimedio collo sviare lo sbocco del Sebeto e dargli un'altra direzione in modo che quel torrente più non abbia a scaricarsi nel porto come ora avviene, essendo esso molte volte torbido.

Ecco la storia genuina di ciò che si è fatto per il porto di Napoli. Dopo quell'epoca è pervenuto al Mini-

stero il progetto definitivo compilato secondo le basi che sono state date dalla Commissione.

Ora io per mezzo del Ministro di Marina ho pregato l'onorevole Senatore ammiraglio Serra di voler sedere nella Commissione composta di ingegneri e di ufficiali di marina, onde esaminare questo nuovo progetto, e di vedere se corrisponda a tutte le condizioni che furono primitivamente stabilite. Tosto che ciò sarà fatto, sarà cura del Ministero di proporre al Parlamento quelle altre opere che crederà di maggiore utilità e di più grande urgenza.

Debbo osservare inoltre che il più volte accennato progetto portando il prolungamento del molo militare ad 800 metri, si avrà un'area quasi ampia come quella del porto di Marsiglia. Esso potrà perciò corrispondere a tutti i bisogni della città, giacchè non conviene farsi troppa illusione sull'importanza di questo porto, nè bisogna pensare che esso possa diventare un porto quale è quello di Marsiglia. Questo serve ad una popolazione di circa 40 milioni d'abitanti, mentre che quello di Napoli non serve ad alimentare che una parte della popolazione d'Italia e l'immensa città in cui è situato. Basta dunque che l'estensione che gli si darà sia più che sufficiente per tutti i bisogni presenti e futuri del commercio napoletano. Se consideriamo ora la spesa troveremo che essa è considerevole, perchè si tratta nientemeno che di 32 milioni, dei quali 8 milioni soli per il prolungamento del molo militare. Per questo prolungamento vi vogliono molti e molti anni, imperocchè il mare in tale località è assai profondo e nella estremità del molo saremo obbligati di raggiungere la profondità di 28, 30 e forse 40 metri, locchè richiederà, ripeto, un tempo notevole assai.

Dopo le osservazioni fatte spero che il Senato vorrà riconoscere che il Ministero nulla ha trascurato onde essere illuminato su così importante questione.

E qui mi si permetta di fare ancora osservare come i Ministri bene spesso siano in una posizione molto difficile relativamente alle esigenze, ai reclami, alle proteste ed alla pressione di molte persone che si credono assai versate in questioni tecniche.

Il Senato ricorda ciò che avvenne per il porto di Genova.

Io ebbi ad occuparmene, e l'onorevole Senatore Paleocapa può dire come sia stato a un tal riguardo tormentato.

Quando si è trattato di prolungare il molo nuovo, si misero innanzi difficoltà d'ogni genere dalle Camere di commercio, dai capitani mercantili che sanno benissimo la loro arte, ma hanno alle volte anche la pretesa di giudicare inappellabilmente tutte le questioni che riflettono le opere che si fanno sul mare.

Ebbene, dopo molte dispute e petizioni, il Ministro ed il Governo hanno preso il partito di prolungare il molo di Genova, e malgrado le previsioni fatali che si erano fatte intorno a quel prolungamento, si vide che di mano in mano che si prolungava il molo, il porto si rendeva

più tranquillo; ed ora anche quelli che hanno osteggiato quell'opera sono contenti. Non dirò neppure al Senato quante opposizioni si siano fatte al Governo quando si è trattato di stabilire la stazione di Genova a livello del mare, cioè a portata dei bastimenti. Ebbene, il Governo ha dovuto cedere all'opposizione che fu fatta, ed ha costruita la stazione a 16 metri sopra il livello del mare.

Ora, quelli che conoscono Genova sono convinti del cattivo collocamento di questa stazione e tutti od almeno molti desiderano che questa venga trasportata al livello del mare, e dico questo perchè si sappia che, se il Governo non resiste alle volte vigorosamente a quelle opposizioni che vuolsi esprimano l'opinione pubblica, trovasi costretto a fare delle opere che dopo vengono giudicate meno buone. Ora, Signori, io procuro di conoscere tutte le opinioni degli uomini più esperti; ma quando ho l'intima convinzione che quello che si fa è buono, non mi lascierò più smuovere da qualsiasi osservazione che non sia fondata sopra ragioni solide, ma miri solo a far opposizione al Governo.

Ho dichiarato esplicitamente qual fosse il mio divisamento, darò ora breve risposta ai tre ultimi quesiti fattimi dal Senatore Vacca, cioè:

Se si intenda far eseguire il Decreto regio; ed io ho risposto che sì, notando però quali fossero i motivi che hanno ritardato il prolungamento del molo militare.

In secondo luogo egli domanda se sia stata ordinata la sospensione della scogliera iniziata; e qui debbo osservare al Senatore Vacca che non si poteva più cercare di sospendere tali lavori, ma solamente si doveva pensare di trarre da questa il maggiore vantaggio possibile.

Infine egli mi domanda se vi è un progetto definitivo, e qui posso assicurarvi che il Governo lo ha e credo corrispondente ai vari bisogni di quel porto. Questo progetto è ora sottoposto al parere di una Commissione e appena questa avrà emesso il suo parere, il Ministero cercherà di attuarlo, poichè conosce quanto sia necessario che la città di Napoli venga dotata di un porto pari alla sua importanza.

Presidente. Il Senatore Pareto ha domandato la parola: prima di accordargliela, faccio osservare che già più di un'ora della seduta fu occupata per l'oggetto dell'interpellanza. Siccome vi hanno molti progetti di legge, i quali sono tutti in istato di essere portati in discussione, e che credo potrebbero fra poco tempo essere spediti, così debbo far presente al Senato che, quando si muove un'interpellanza particolare sopra un oggetto determinato, non credo che la discussione possa portarsi sopra soggetti estranei ad essa.

Ciò premesso do la parola al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Ho chiesto la parola semplicemente per una rettificazione. Il Ministro ha detto che a Genova la stazione della strada ferrata se fu messa nel luogo dove è, fu perchè la popolazione lo voleva. Io

farò osservare che, quando si propose la stazione vicino al porto non si diede un progetto completo, e non si parlò punto della prolungazione del molo. Ora, siccome nello stato in cui fu presentato il progetto, la stazione al mare era esposta ai flutti, così la popolazione aveva ragione di ciò osservare e di dire che, per quanto concerneva la stazione, essa non poteva stare. Se il Ministro, invece di un progetto monco e non intero, ne avesse presentato uno completo e avesse pur detto di far la stazione presso al giardino Doria, accennando contemporaneamente che si sarebbe fatta una notevole prolungazione del molo, allora nessuno si sarebbe opposto a questo, perchè, adesso che il molo è prolungato, si vede che poteva stare la stazione anco al livello del mare; ma quando non era allungato il molo era impossibile che l'ideato progetto potesse eseguirsi senza restringere di troppo l'area del porto. Questo dico per rispondere all'osservazione che Genova ha influito sul cattivo posto della stazione; vi ha influito soltanto perchè nello stato delle cose bisognava che facesse così; e aggiungo che, se quella stazione è in quel posto, ne fu causa una persona che qui non si potrebbe nominare, perchè è una persona reale, ma è storico...

Presidente. Scusi, ma questa è una rivista retrospectiva che non ha punto che fare coll'oggetto dell'interpellanza.

Senatore Pareto. È una rettificazione a quanto ha detto il signor Ministro; gli altri hanno parlato tanto, posso parlare per due minuti anch'io.

Dunque fu il Re Carlo Alberto che volle che si facesse anche in quel punto, perchè osservava che quando il molo non era prolungato, la stazione non era difesa militarmente e la cinta di mura lungo il porto poteva essere facilmente attaccata e presa. Egli medesimo disse che si dovesse stabilire dentro delle mura, tanto che la batteria di S. Teodoro non fosse presa in caso d'attacco e potesse difendere l'imboccatura del porto.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io non abuserò dei preziosi momenti e dell'indulgenza del Senato: sono lieto che la mia interpellanza abbia dato occasione alle amplissime spiegazioni che ci ha con gran cortesia fornito il signor Ministro dei Lavori Pubblici; non so, anzi dubito per verità se codeste spiegazioni potranno riuscire pienamente soddisfacenti ed atte a calmare le apprensioni e la commozione grandissima che gli ultimi disastri accaduti nel porto di Napoli hanno colà destato, ma io nutro lusinga che questa discussione non tornerà vana, perchè varrà da un lato ad accertarci che il Ministero è persuaso della convenienza, anzi dell'urgenza di ritornare a quel primitivo progetto, cioè del prolungamento del porto militare.

È anche importante che il signor Ministro con grande schiettezza abbia pure convenuto che il molo di levante, quello propriamente sul quale i lavori sono già in corso, presenti dei grandi vizi e delle magagne in-

negabili; questa preziosa confessione potrà forse giovare e valere nel momento in cui si tratterà di porre mano al progetto definitivo, imperocchè se io convengo da un lato che vi sono dei fatti compiuti sui quali non sarebbe più possibile di tornare sopra, d'altra parte però io credo che, svelati i vizi di quel progetto come sta, non sarà difficile di correggerli e di dargli miglior indirizzo.

Sotto questo rapporto dunque io credo che non saranno inutili i chiarimenti che il signor Ministro gentilmente ci ha forniti per rassicurare da un lato gli animi colà, e d'altra parte far tesoro di tutte le nuove osservazioni, le quali potranno servire a darci un progetto definitivo ben ponderato e ben maturo, per modo da schivare i pericoli che si sono sinora avvertiti.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

(V. *Atti del Senato* N. 86, 90, 94, 89).

Presidente. Passiamo all'ordine del giorno.

Viene avanti tutto in discussione il progetto segnato col numero 86 relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero delle Finanze per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche.

Leggo il progetto di legge.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, passerò alla lettura degli articoli:

« Art. 1. È approvata la spesa di lire 160,000 per corrispondere una gratificazione di sei mesi di soldo agli agenti dell'appalto del dazio sul macinato nelle Marche. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questa spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle Finanze dell'anno 1862 al capitolo 206: « Spese straordinarie, impiegati del cessato appalto del dazio sul macinato nelle Marche. »

(Approvato.)

Se crede il Senato si faranno due squittini: con una sola chiamata, e perciò passo al progetto segnato col n° 90 relativo a maggiori spese sul Bilancio 1861 del Ministero della Guerra, categorie 90 e 91.

Leggo l'articolo unico del progetto.

(V. *Infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo per la discussione particolare:

Articolo unico.

Sono autorizzate le seguenti maggiori spese in aggiunta al Bilancio del Ministero della Guerra per l'esercizio 1861, cioè:

» Categoria 90 — Pane e viveri. L. 13,339,639 22
 Idem. 91 — Foraggi . . . » 1,030,000 »
 L. 14,369,639 22

Trattandosi di articolo unico si passa immediatamente allo squittinio segreto.

Rinnovo la mia preghiera ai signori Senatori di voler rimanere nell'aula; abbiamo molti progetti di legge, i quali possono forse essere discussi e spediti nella seduta d'oggi; così si terminerebbero tutti i lavori stati portati all'ordine del giorno precedentemente, con riserva poi della spedizione di quegli altri progetti di legge che verranno portati in discussione in seguito all'eccitamento che io ho fatto ai rispettivi Relatori.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Prego i signori Senatori di avvertire che siamo appena in numero legale e che per conseguenza è necessario che rimangano nell'aula fino al termine della seduta.

Risultato della votazione sul progetto di legge per gratificazioni agli agenti del cessato dazio sul macinato delle Marche:

Votanti	82
Favorevoli	65
Contrari	17

(Il Senato approva.)

Sul progetto per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1861 del Ministero della Guerra:

Votanti	82
Favorevoli	66
Contrari	16

(Il Senato approva.)

Ora io proporrei un sistema per procedere più spedatamente che sia possibile nei nostri lavori.

Si metterebbero in discussione immediatamente i due progetti di legge segnati coi numeri 94 e 89 relativi, il primo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di due piroscafi onerari, il secondo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per lo acquisto dell'apparecchio telegrafico a stampa del professore Hughes; quindi si passerebbe al doppio squittinio con una sola chiamata.

Dopo ciò, siccome gli altri progetti di legge che rimangono non sono relativi che a maggiori spese e crediti supplementari, sarebbe il caso di applicare ad essi l'articolo 55 del regolamento il quale è così concepito:

« Allorché più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

» Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra

ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione. »

Mercè questo metodo si potrebbe, parmi, abbreviare di molto i nostri lavori, sempre quando i signori Senatori siano cortesi della loro presenza sino alla fine di una seduta un po' prolungata.

Se non c'è osservazione in contrario leggo il progetto di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di due piroscafi onerari. (Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata una spesa straordinaria di quattro milioni di lire per la costruzione di due grossi piroscafi onerari per trasporto di cavalleria e di artiglieria. »

(Approvato.)

« Art. 2. La detta somma sarà stanziata al capitolo 56 bis: *Costruzione di due grossi piroscafi*; e ripartita nei due seguenti Bilanci, cioè:

a carico del bilancio 1863.	L. 500,000
» » 1864.	» 3,500,000

	L. 4,000,000

(Approvato.)

Passo all'altro progetto di legge segnato col numero 89, cioè a quello per l'acquisto dell'apparecchio telegrafico a stampa del professore Hughes.

(V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 130 mila stata approvata in via provvisoria con Decreto reale in data 14 novembre 1861, in senso degli articoli 20 e 21 della legge 13 novembre 1859 per lo acquisto del diritto privilegiato di esercitare nel Regno l'apparecchio a stampa telegrafico del prof. Hughes. »

(Approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è iscritta sul Bilancio 1861 del Ministero dei Lavori Pubblici una apposita categoria col n.º 155 bis, e colla denominazione: *Indennità al professore Hughes pel suo telegrafo a stampa.*

(Approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto sulle due leggi ora votate.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.) Risultato della votazione.

Per la legge concernente la spesa straordinaria per l'acquisto dell'apparecchio telegrafico a stampa del professore Hughes:

Votanti	84
Favorevoli	56
Contrari	28.

(Il Senato approva.)

Per la legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di due piroscafi onerarii:

Votanti 83
 Favorevoli 61
 Contrari 22.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
 DI SEI PROGETTI DI LEGGE
 RELATIVI
 A SPESE MAGGIORI E SPESE NUOVE

(Vedi Atti del Senato N. 91, 93, 78, 80, 81 e 84)

Presidente. Ora abbiamo sei progetti di legge ai quali può applicarsi l'articolo 55 del regolamento che ho letto testè.

Dò lettura del primo col N. 91 relativo a maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici.

(Vedi infra.)

La discussione generale è aperta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prima che si venga alla votazione dell'articolo di questa legge debbo dare uno schiarimento al Senato intorno ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il signor Senatore Paleocapa.

Fra le opere che sono oggetto della presente legge v'è la costruzione del ponte sull'Adda a Lodi.

L'onorevole Senatore non sa perchè, trattandosi di opera la quale non è ancora compiuta, e per la quale richiedesi anche lo stanziamento suppletivo a quelle somme che già furono assegnate, si porti il fondo di 166 mila lire nel bilancio del 1862, mentre sarebbe più naturale inscrivere nel bilancio degli anni 1864 e 1865. Rispondo all'onorevole Senatore Paleocapa che il motivo per cui si è stanziato nel bilancio del 1862 questo fondo fu per osservare i regolamenti amministrativi di contabilità.

L'appalto fu fatto in dicembre 1862 per l'opera compiuta calcolata in lire 313 mila, mentre non vi era che una somma di 150 mila lire portata nel bilancio.

Ora quest'opera era urgente, nè si poteva tener conto del fondo di lire 166,582 73 iscritto nel bilancio 1861, perchè caduto in economia, e nemmeno si poteva dare un appalto completo di un'opera per una somma la quale non era ancora portata in bilancio ed approvata per legge. Dunque per potere in dicembre 1862 approvare il contratto e per regolarizzare quest'operazione, si propose di portare la somma necessaria per comporre le lire 313 mila nel bilancio 1862 e si provvide all'urgenza mediante Decreto reale. Questa è la prima operazione

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Vengo ora ad un'altra osservazione, e quella relativa alle spese stanziato per i porti. L'onorevole Relatore nota come, mentre nelle antiche provincie le spese dei porti sono sopportate dai comuni e dalle provincie, ciò non avviene nelle altre parti dello Stato.

Farò notare che, tenendo conto della giustizia che deve esservi fra le varie parti del Regno, tutte le volte che si è trattato di autorizzare opere nuove da farsi in alcuni porti, toltone quello di Brindisi che è in una condizione eccezionale, si è anche chiamato il concorso specialmente delle provincie meridionali.

Ad esempio, per le opere straordinarie che si fanno al porto di Santa Venera, la provincia ed i comuni devono concorrere. Nelle nuove proposte poi che si fanno per i porti sui bilanci 1864 e 1865, è pure stabilito che le spese sono in parte sopportate dai municipi e dalle provincie che possono avere interesse a quei porti. Ma sebbene queste disposizioni siano già state prese, ciò non toglie l'inconveniente accennato dall'onorevole Relatore nel suo rapporto relativamente alla promulgazione della legge del 1859 intorno alle opere pubbliche, la quale, come ben conosce il Relatore, in forza della legge che dà la concessione delle ferrovie Calabro-Siculo, fu estesa a tutte le provincie del Regno.

Ora sembra che l'onorevole Senatore Paleocapa creda che questa legge sia in ogni dove nel suo pieno effetto. Essa invero fu pubblicata, ma il Ministero dovette sospendere l'applicazione di alcuni capi specialmente di quelli che si riferiscono a strade e porti, perchè applicandoli sarebbesi dato luogo ad una diversa interpretazione che era indispensabile impedire, onde togliere le difficoltà che potevano nascere nelle diverse provincie.

Ma mentre il Ministero sospendeva l'applicazione della legge, si obbligava a presentare al Parlamento una legge che riformasse la medesima. Lo studio di questa riforma della legge del 1859 è ora ultimato, anzi ho pregato due dei nostri onorevoli colleghi di volerla esaminare e darmi tutti quei suggerimenti che la loro lunga esperienza amministrativa potrà somministrare.

Ho dovuto aspettare finora a presentare questa riforma al Parlamento, perchè era necessario attendere anche che venisse in discussione la legge sull'ordinamento provinciale, essendo evidente che le due leggi delle opere pubbliche e dell'ordinamento provinciale hanno tra loro un'intima connessione.

Vi è infine la questione dei porti. Essa era già stata trattata da una Commissione di ufficiali di marina per la classificazione dei porti, tuttavia in seguito a nuovi ragguagli raccolti, il Ministero ha veduto che questa classificazione richiedeva qualche modificazione.

Il Ministero ha cercato dipoi formulare un progetto che fosse applicabile a tutte le località per la parte di concorso che devono prestare le provincie ed i comuni.

Vi era anche la parte delle acque, questione diffi-

cilissima che era trattata con principii generali nella legge del 1859, la quale dovendo prevedere tutti i casi che si presentano attualmente nelle varie provincie che formano il Regno d'Italia, dovea essere studiata profondamente per esser posta in relazione colla legge provinciale che sarà fra breve discussa nell'altro ramo del Parlamento e colle nuove leggi d'imposta le quali in parte sono approvate dal Parlamento, in parte sono ancora da approvarsi dal Senato.

Questo progetto, ripeto, sarà quanto prima terminato, ed io spero che fra pochi giorni potrò presentare la riforma della legge sulle opere pubbliche del 1859 che tratterà appunto specialmente della classificazione delle strade, dell'ordinamento dei porti, non che dell'ordinamento delle acque, e così sarà corripo al desiderio giustissimo espresso dal Senatore Paleocapa nella sua relazione.

Ho creduto tali spiegazioni necessarie per rispondere agli appunti che sono stati fatti dallo stesso onorevole Senatore.

Presidente. La parola è al signor Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa, Relatore. Prima di tutto farò osservare all'onorevole signor Ministro che la relazione è ben fatta e sottoscritta da me, perchè l'Ufficio Centrale ha destinato me a riferire, ma che non esprime la mia esclusiva opinione, ma esprime anche l'opinione di tutti unanimi i membri che compongono l'Ufficio Centrale.

Quanto a me poi, per ciò che riguarda la specialità del primo argomento che si riferisce al ponte di Lodi, dopo le dichiarazioni del signor Ministro, io sono pienamente appagato. Ma egli sarà abbastanza giusto per riconoscere che veramente un'irregolarità appariva; egli ha adottati i motivi per cui fu indotto a commetterla, ma che un'irregolarità, almeno apparente, ci fosse è certo, e che in conseguenza l'Ufficio Centrale avesse motivo di notarla non mi pare che si possa negare.

Quanto all'argomento più grave, che è quello che riguarda i porti, mi pare egualmente che risulti da ciò che ha detto il signor Ministro, che le osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale nella sua relazione non erano fuori proposito e senza fondamento.

L'Ufficio si lagnava che si trattassero diversamente le provincie antiche e le nuove, e che questo abbia luogo non si può mettere in dubbio, perchè noi abbiamo veduto recentemente gravare il bilancio dello Stato di pesi assai gravi, cioè di molti e molti milioni senza che nella legge stessa sia fatto alcun cenno di quella parte di spese che dovesse aggravare o le località o le provincie in cui si aprono i porti.

Il signor Ministro dice che in alcuni casi è stato imposto un aggravio alle provincie o alle località secondo le leggi che antecedentemente vigevano.

Io non dubito di questo, ma non conosco queste leggi e non so se quanto, in conseguenza di esse, si imporrà

alle provincie o località sia nella misura stessa e sia giustamente equiparato al carico che sopportano le antiche provincie, cioè le provincie liguri orientali ed occidentali.

D'altronde, come dico, appunto perchè ci sono casi in cui eccezionalmente si è portato una parte delle spese a carico delle provincie, l'Ufficio Centrale non ha fatto altro che esprimere il desiderio che si converta al più presto la eccezione in regola generale.

E se questo fosse stato fatto prima, io credo che una gran parte delle spese di cui si è aggravato esclusivamente lo Stato, sarebbe stata posta a carico delle provincie, e l'Ufficio ha espresso codesto desiderio anche perchè non poteva dimenticare quello che è succeduto in un caso speciale.

La povera provincia di Bosa voleva fare un porto; si trattava di un progetto che importava, se non isbaglio, settecento od ottocento mila lire; la povera provincia di Bosa doveva sopportarne la metà, ed era disposta a sopportarla, se non che un aumento portato dalla perizia faceva mancar qualche cosa, per questo è stato lungamente dal Senato discusso se si dovesse rifiutare la costruzione di questi lavori desiderati da 15 anni, poichè ci mancavano 40 o 50 mila lire, e gli Uffici giustamente osservavano che secondo la legge si sarebbe oltrepassato il limite della spesa da mettere a carico dello Stato; onde è stato convenuto che si trovino modi di modificare questa spesa lasciando indietro alcuni lavori, e ciò appunto per merito del signor Ministro che ha trovato la possibilità di far sì che la provincia di Bosa possa eseguire questo progetto per il quale fa sacrifici di più centinaia di mille lire, vendendo tutti quei pochi bochi che aveva, per la riapertura di un porto che sarà di grande utilità anche allo Stato.

In confronto di questo è evidente che deve fare una triste impressione il vedere come si siano, non dico sotto il solo Ministero attuale, ma anche sotto i precedenti, accumulate spese gravissime a tutto carico dello Stato anche per porti che evidentemente non sono porti di prima categoria. Fra questi vi sono porti, come parecchi di quelli del litorale Adriatico, che non sono altro che foci di torrenti, che hanno un interesse locale, ma che non possono riguardarsi come porti di quelli per cui debba lo Stato sopportare tutte le spese. Ecco perchè fu fatta tale osservazione a cui allude il signor Ministro; si è fatta pel vivo desiderio che sia finalmente estesa a tutto il regno una giusta uniformità di trattamento.

Il signor Ministro dice benissimo, e l'ho ricordato io stesso nella relazione, che se la legge del 1859 che riguarda l'ordinamento generale dei lavori pubblici, rispetto ai porti stabilisce delle norme per le sole antiche provincie, giacchè la Lombardia non ha porti; però è stato dichiarato, con un articolo dell'altra legge che approva la concessione delle ferrovie Calabro-Sicule, che questa legge sarebbe estesa a tutto il Regno.

Il signor Ministro dice che la legge è stata pubblicata, ma che non ha potuto ancora essere messa ad esecuzione; mi permetterà che osservi che è inutile che sia pubblicata una legge quando non si può metterla in esecuzione, ed è già gran tempo che ciò si aspetta.

Il signor Ministro ha spiegato i motivi che possono giustificare il tempo trascorso senza che si dia esecuzione alla legge, ma non pertanto si vedrà anche esser giusto che si reclami affinché questa legge sia finalmente eseguita.

Io non posso dir ciò che come mia opinione, perchè qui la Commissione non è unita, ma non potevo tralasciare queste brevi osservazioni, concludendo però che mi appago di quello che ha detto il signor Ministro sul fine del suo discorso, cioè che è imminente la classificazione dei porti di tutto lo Stato, senza la quale le spese per i porti continueranno ad essere a carico dello Stato intieramente, e molte andranno a carico dello Stato anche di quelle che dovrebbero essere a carico intiero o quasi intiero delle località od essere eseguite dalle località col solo sussidio dello Stato, il che non è meno contrario a giustizia che all'economia dell'erario.

E qui ricordo che non si tratta di poca cosa. Genova per esempio, dove si eseguono ogni anno molti lavori (non so adesso precisamente quali assegni vi siano stati fatti) forse per un milione di lire annualmente, Genova, dico, ne paga il 10 per cento, paga cioè centomila lire, che non è piccola cosa; invece non so quali altre parti delle provincie romane, toscane e napoletane abbiano pagato nessuna somma, o si siano almeno avvicinate a pagamenti in egual proporzione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho domandato la parola per dare qualche spiegazione al Senato intorno alla relazione dell'Ufficio Centrale. Non è certamente perchè io ravvisassi inopportune le osservazioni che vennero fatte dal Relatore; anzi io le credo opportunissime, ed è appunto perchè io stimava mio debito dare alcuni schiarimenti, che ho dimandato di spiegare i motivi che avevano indotto il Ministero ad inscrivere nel bilancio del 1862 le spese relative al ponte sull'Adda, e quelli che avevano ritardato fin'ora l'applicazione completa della legge del 1859 sulle opere pubbliche.

Azzitutto debbo rettificare un errore in cui è forse incorso l'onorevole Senatore Paleocapa, cioè che la

legge sia stata promulgata e non ancora applicata. La legge è promulgata ed applicata ma non intieramente. Vi sono alcuni titoli che non hanno potuto essere applicati; quello relativo alla classificazione delle strade, e l'altro relativo alla classificazione dei porti; perchè, ben ricorderà il signor Senatore Paleocapa che alcuni porti delle antiche provincie sono indicati tassativamente negli articoli della legge.

In conseguenza questi titoli non potevano estendersi agli altri porti dello Stato, perchè non sono citati i porti delle altre provincie. E questo è il motivo per cui questo titolo ha dovuto rimanere sospeso.

Si è dunque dovuto procedere ad una classificazione dei porti, che sembra cosa facile, ma che invece presenta serie difficoltà. Spero però che il lavoro sarà presto terminato.

Dirò pure che egli è incorso in errore nel credere che le provincie meridionali non sopportino le nuove spese che furono decretate dal Parlamento.

Io citerò il porto di Santa Venera nelle Calabrie, ove la metà delle spese è sopportata da tre provincie. Dunque qui si è già cominciato ad applicare il principio della legge, che quando si tratta di porti di questa categoria, la metà delle spese debb'essere a carico delle provincie.

Lo stesso si fa per i nuovi progetti che sono per il 1864 rassegnati al Parlamento, ed ho speranza che prima che venga in discussione il progetto di legge sulle spese straordinarie dei porti, sarà anche presentata al Parlamento la riforma della legge sulle opere pubbliche che ho accennata, e si riferisce alle strade, alle acque ed ai ponti.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiuderla, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo unico e la tabella che ne fa parte.

Articolo unico.

« Sono autorizzate le maggiori e nuove spese da iscriversi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1862, nella complessiva somma di lire settecento cinquantumila cinquecento sei, centesimi trentatre, nella conformità del quadro annesso alla presente legge.

Capitoli	Articoli	DESIGNAZIONE DELLE SPESE	Ammontare
		Spese ordinarie.	
9	38B	Ricostruzione e struttura mista del ponte sull'Adda a Lodi	166,582 73
26	40	Spese d'annua manutenzione al porto di Palermo	80,000 »
	41	Id. Messina	40,000 »
	45	Id. Girgenti	25,143 25
	47	Id. Marsala	30,000 »
	49	Eventuali	10,000 »
27	19	Spese di miglioramento al porto di Palermo	40,000 »
	21	Id. Messina	40,000 »
	22	Id. Catania	4,578 50
	23	Id. Siracusa	30,000 »
	27	Id. Trapani	34,458 12
		TOTALE per le spese ordinarie	500,762 60
		Spese straordinarie.	
105bis	»	Rettifica del primo tronco della strada dall'Agnano al bosco degli <i>Astroni</i>	26,345 »
112bis	1	Costruzione del primo tratto di strada nazionale in territorio di Calabria Ulteriore I dalla cascina dell' <i>Addolorata</i> dopo l'abitato di Scilla al ponte Carbonara presso Torre Cavallo	71,400 »
	2	Costruzione dell'altro tratto fra il ponte Caravilla ed il sito della <i>Menacena</i> presso Scilla	102,000 »
112ter	»	Completamento della strada che da Camerata mette alle saline di Sangro in provincia di Calabria Citeriore	50,998 73
		TOTALE per le spese straordinarie	250,743 73
Riepilogo.			
		Spese ordinarie	L. 500,762 60
		Spese straordinarie	» 250,743 73
		TOTALE	L. 751,506 33

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Per mia istruzione pregherei il signor Ministro a volermi dire come in una tabella per spese fatte si incontri una spesa eventuale di lire 10 mila.

Credo che questa sarà in perfetta regola, ma vorrei avere in proposito una spiegazione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Farò osservare al signor Senatore Imperiali che nel bilancio vi sono spese assegnate per opere determinate e definite, ma vi è un capitolo in tutti i bilanci per spese eventuali, cioè per quelle opere che non possono essere previste, e che pure vogliono essere eseguite. Una piena d'acqua porta via un ponte, bisogna ricostruirlo, un'altra distrugge un argine per cui una strada rimane rovinata, tutte queste opere non possono essere previste nel bilancio, ed allora si provvede alle spese occorrenti mediante un fondo eventuale.

Il capitolo relativo del bilancio era il 49, il quale precisamente si riferisce alle opere eventuali; il fondo portato nel bilancio del 1862 era insufficiente per provvedere, e per questo motivo si è portata una somma di lire 10 mila.

Tuttavia il Ministero è in grado di somministrare al Senato, ove lo creda opportuno, i particolari dell'impiego di questa somma.

Credo con ciò di aver dato le spiegazioni desiderate dall'onorevole Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che egli mi ha fornito, dalle quali risulterebbe che le spese eventuali notate non poterano essere precisate.

Dirò nondimeno che l'eventuale in un bilancio che deve ancora esercirsi, la capisco, ma che una spesa fosse inscritta come eventuale in una tabella dopo che la spesa era stata fatta, mi pareva cosa irregolare.

Del resto ora comprendo che non è che un nome diverso imposto alla spesa, ma che la spesa è già stata fatta.

Presidente. Quanto si è detto a proposito di questa legge non forma opposizione, ma sono schiarimenti ed osservazioni, per cui entra anche essa nel novero di quelle contemplate dall'articolo 55 del regolamento.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Il signor Presidente ha detto che si sarebbe potuto con un solo squittinio votare quelle leggi alle quali non si sarebbero fatte osservazioni.

Presidente. Ho detto opposizione.

Senatore Di Revel. Ebbene, io faccio opposizione a che questa legge si voti cumulativamente colle altre.

Presidente. In tal caso poiché l'articolo citato del regolamento prevede il caso in cui sia richiesta la divisione, si voterà separatamente.

Leggo l'art. 55 del regolamento.

« Art. 55. Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sopra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione. »

Il signor Senatore Di Revel chiede la divisione, questa è di diritto. Se non c'è osservazione in particolare si farà per questo progetto numero 91 una votazione a parte.

Passiamo al progetto n. 93.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo unico.

Articolo unico.

« È autorizzato il trasporto di L. 300,000 dal capitolo 172 del Bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici, *provvista di vetture e vagoni*, al capitolo 171 del Bilancio medesimo, *provvista di locomotive*. »

Se non c'è osservazione si terrà questa legge nel novero di quelle contemplate dall'art. 55 del regolamento.

Si passa alla legge segnata col numero 78.

(Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo unico.

Articolo unico.

« E autorizzata la maggiore spesa di L. 250,000 al capitolo 208, *Spese diverse per l'impiego di nuovi uffici del Debito Pubblico e per l'unificazione dei diversi debiti dello Stato*, del bilancio passivo 1862 del Ministero delle Finanze. »

Se non c'è osservazione, trattandosi, anche qui, di legge che ha un solo articolo non si fa la votazione per alzata e seduta, ed entra anch'essa nel novero delle contemplate dal già citato articolo 55.

Verrebbe ora il progetto di legge segnato col numero 80.

Per risparmio di tempo, se credono, si prescindere dalla lettura preliminare del progetto intero.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 555 mila, onde provvedere alle varie esigenze del-

l'amministrazione del Debito Pubblico dello Stato in conseguenza della legge d'unificazione del 4 agosto 1861, numero 174. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questa spesa sarà applicata per la concorrenza di L. 385,000 al capitolo che verrà appositamente istituito sul bilancio 1862 del Ministero delle Finanze col numero 208 e colla denominazione: *Spese diverse per l'inspianto di nuovi Uffici del Debito Pubblico, e per l'unificazione dei diversi debiti dello Stato, e per lire 170,000 al capitolo pure da instituirsi sullo stesso bilancio col numero 209 e colla denominazione: Provista di carta flogranata per il cambio di titoli in dipendenza della legge di unificazione del Debito Pubblico in data 4 agosto 1861 e per un competente fondo di dotazione.* »

(Approvato.)

Viene ora il progetto di legge n. 81, portante autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862, per opere o locali da destinarsi ad uso di manifattura dei tabacchi in Napoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di L. 200,000 per opere da farsi tanto nell'edificio dei Santi Apostoli in Napoli per adattarlo ad uso di manifattura e deposito di tabacchi, che nell'attuale fabbrica di tabacchi di San Pietro Martire. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questa spesa graverà sul capitolo 214 dell'appendice al bilancio della spesa pel 1862 del Ministero delle Finanze. »

(Approvato.)

Non essendovi opposizione, anche questa legge passa nel numero di quelle che si possono comprendere in una sola votazione.

Si passa ora al progetto di legge numero 84 per sussidi ai preposti ed altri individui dei soppressi corpi di sorveglianza per le dogane e privative.

Dichiaro aperta sul medesimo la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa di lire 195,000 in sussidi per i preposti e per gli altri individui dei corpi di vigilanza delle dogane e delle privative che per a-

vanzata età, difetti fisici o infermità sono stati licenziati dal servizio delle guardie doganali a tutto il mese di dicembre 1862, e che, per le vigenti disposizioni, non hanno diritto a pensione. »

(Approvato.)

« Art. 2. Detta spesa di lire 195,000 è ripartita nella misura e sugli esercizi seguenti:

1862	L. 15,000
1863	» 60,000
1864	» 50,000
1865	» 40,000
1866	» 30,000

» Per ciascuna di queste somme sarà aperto apposito capitolo nella parte straordinaria del rispettivo bilancio passivo del Ministero delle Finanze sotto la denominazione: « Sussidi agli agenti di vigilanza delle dogane e delle privative licenziati dal servizio senza avere diritto a pensione. »

(Approvato.)

Si procederà ora al doppio squittinio.

Il primo versa sul n. 91 per maggiori spese sul bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici; il secondo sui cinque progetti relativi a maggiori spese che abbiamo detto doverci comprendere in una sola votazione a termini dell'articolo 55 del regolamento che ho letto.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul complesso dei cinque progetti di legge relativi ai crediti supplementari e maggiori spese.

Votanti	82
Favorevoli	56
Contrari	26

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge accennato col n. 91 per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Votanti	80
Favorevoli	55
Contrari	25

(Il Senato approva.)

Non essendovi per ora altro all'ordine del giorno, tosto che saranno in pronto lavori sufficienti per dar luogo ad una o più sedute, i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CVII.

TORNATA DEL 30 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Sylos-Labini — Omaggio — Presentazione del progetto di legge per la proroga a tutto il corrente anno di alcune disposizioni della legge 7 febbraio ultimo scorso sulla repressione del brigantaggio — Sospensione della seduta — Relazione e votazione immediata della legge mentovata — Presentazione di altri tre progetti di legge.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, degli Esteri, di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, San Vitale legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N 3152. Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria) sottopone al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*) »

« 3453. La Camera di commercio di Cosenza (Calabria Citeriore) domanda che vengano dal Governo decretate le opere necessarie nei porti di Paola e Rossano per l'approdo delle navi commerciali. »

« 3454. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione israelitica di Torino, domanda che nel progetto di Codice civile in esame presso il Senato venga sancita la

permissione del divorzio del matrimonio contratto fra persone che professano il culto israelitico. »

« 3455. I consiglieri comunali di Campobasso (Molise) e parecchi abitanti della stessa città, in numero di 236, fanno istanza che nella costruzione della ferrovia da Napoli a Foggia, venga preferita la linea Campano-Sannitica a quella di Benevento. »

« 3456. La Giunta municipale del Comune di Pagnano, provincia di Saluzzo, fa istanza acciò il Senato reapinga il progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, perchè eccessivamente gravosa in specie alle antiche provincie, o quanto meno voglia modificarlo nel senso d'un più giusto riparto fra ogni provincia. »

« 3457. La Giunta municipale del Comune di Brandedo, provincia di Saluzzo (Petizione identica alla precedente). »

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori, Del Giudice, Laconi, Longo, Lambruschini e Sauli Fr., colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato

il signor cavaliere Sylos-Labini i cui titoli furono verificati nella precedente seduta, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e Mazzara di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Sylos-Labini nell'aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor cavaliere Sylos-Labini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Arrivabene di 200 esemplari dei suoi *Cenni intorno la legge provinciale del Belgio*.

Il Ministro delle Finanze di 12 copie del 3.^o volume della *Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti sulle Gabelle*.

Il Municipio di Napoli di n. 50 copie d'un *Voto da esso emesso relativo ad una ferrovia da Caserta a Foggia per Benevento e Troja*.

La Camera di Commercio ed Arti di Livorno di 150 esemplari di una sua *Memoria sulle franchigie commerciali di quella città*.

La Deputazione provinciale di Porto Maurizio dei suoi *Atti della Sessione 1863*.

Il signor Nicola Salvi di 150 copie delle sue *Risposte alla stampa del signor Curti contro la concessione Long*.

La Camera di commercio ed arti di Girgenti di tre copie di una sua *Deliberazione relativa alla questione della nuova tariffa daziaria degli zuccheri*.

Il signor Gaetano Cappiello di Napoli delle sue *Osservazioni sulla illegittimità della pena di morte*.

Il municipio di Livorno (Toscana) di 300 copie delle sue *Considerazioni sul progetto di abolire la franchigia di quella città*.

I prefetti di Alessandria e di Grosseto degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863*.

Il signor Tommaso Tortoroli d'un suo scritto per titolo: *La pianetta della Fontanaccia, ossia un affresco del secolo XIV*.

Il signor Gerolamo Mucci, cancelliere della giudicatura di Sepino, di due copie di un suo opuscolo: *Sulla competenza a giudicare dei reati punibili con pene correzionali*.

Il signor Vincenzo Torelli di 150 copie d'un suo opuscolo sulla *Concessione Long, Curti e comp. delle arene del mare*.

Il dottor Francesco Morlicchio di cinque copie della sua *Statistica del municipio di Scafati pel 1863*.

Il signor Diego Cugia Manca da Sassari di tre suoi opuscoli, intitolati il primo: *Rimedio al pauperismo*; il secondo: *Modo di pagare i debiti di uno Stato, diminuendo le imposte*; ed il terzo: *Saggio sulla malattia del corpo sociale e modo di guarirla*.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la proroga a tutto il corrente anno di alcune disposizioni della legge 7 febbraio 1864, N. 1661, per la repressione del brigantaggio.

Se mi permette il signor Presidente ne darò lettura:

Articolo unico.

« Fino al 31 dicembre 1864 nelle provincie di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1864 (N. 1661), continueranno ad aver vigore le disposizioni degli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge medesima. »

Debbo far osservare al Senato come la legge del 7 febbraio 1864, era la proroga con varie modificazioni della legge del 15 agosto 1863, proroga la quale fu concessa fino al 30 aprile 1864.

Il Parlamento essendosi separato avanti le vacanze di Pasqua, cioè un poco più di un mese dopo che tale legge era stata promulgata, il Ministro non era ancora in grado di giudicare degli effetti di quella legge per guisa da potersi decidere sulle proposte che convenisse fare al Parlamento.

Radunatasi il 18 di questo mese la Camera dei Deputati, alla quale ho creduto doverlo presentare prima per essere quella legge originariamente d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, ma non essendosi trovata in numero che il 26, la legge non ha potuto essere votata che ieri, egli è per ciò che non ho potuto presentarla al Senato se non oggi, che è appunto l'ultimo giorno della durata della legge antecedente. Debbo far osservare che la legge antecedente constava di tre parti, cioè: giurisdizione militare per alcuni reati di brigantaggio o attinenti al brigantaggio; autorizzazione al Governo di formare corpi di volontari in sussidio delle guardie nazionali e della truppa per la repressione del brigantaggio medesimo; e facoltà di assegnare il domicilio coatto a certe categorie di persone sospette.

Il Ministero è lieto di potere eliminare quest'ultima parte della legge antecedente, perchè le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia sono migliorate tanto da poter confidare di ristorarla completamente e mantenerla in discreta condizione colle leggi vigenti, e nelle provincie napoletane stesse il brigantaggio è per la massima parte di tanto diminuito, da poter far ritorno per questa parte alle leggi ordinarie. Il Ministero in conseguenza si limita a proporre la proroga delle disposizioni relative alla giurisdizione militare e all'uso dei corpi di volontari, pregando il Senato a voler adottare queste disposizioni più sollecitamente che potrà, perchè un'interruzione che vi fosse, potrebbe, come il Senato ben intende, particolarmente in materia di

giurisdizione di tribunali, produrre gravi inconvenienti.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge.

La natura affatto eccezionale ed urgente di questo progetto di legge, ha fatto sì ch'io abbia creduto utile il farlo stampare e distribuire immediatamente dopo la relazione del signor Ministro, e credo che tutti i signori Senatori avranno sott'occhio il testo accompagnato dalla relazione stessa.

Resta ora a vedere se il Senato creda che in una materia tanto grave, e dove il tempo stringe nel modo che ha indicato il signor Ministro dell'Interno, e vi ha pericolo di gravi inconvenienti, quando si ritardasse la rinnovazione della proroga di questa legge e l'osservanza della medesima nelle parti conservate, resta a vedere, dico, se il Senato voglia adottare come già fece in altre simili circostanze, un procedimento anche più speditivo dei procedimenti ordinari d'urgenza.

Io crederei dunque, se non c'è opposizione, che appoggiandosi anche a quanto si fece in altre simili circostanze, il Senato si potrebbe ritirare negli Uffici per esaminare il progetto di legge; oppure, giacchè la materia è già stata altra volta discussa e vi fu un Ufficio Centrale nominato, demandare a questo stesso Ufficio Centrale il progetto di legge, invitandolo a volersene occupare immediatamente; e dopo che esso si fosse ritirato per esaminare la legge, fare una breve sospensione della seduta, finchè tornando ne potesse fare la relazione.

L'Ufficio Centrale anteriore è composto dei signori Senatori: Di Revel, Quaranta, Capriolo, Tommaso Manzoni e Vacca, ed abbiamo la fortuna di aver presenti tutti i Commissari.

Se non ci è osservazione in contrario, io pongo ai voti la proposta che ho avuto l'onore di fare al Senato.

Chi intende approvare questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

Prego in conseguenza i signori Senatori Di Revel, Quaranta, Capriolo, Manzoni Tommaso e Vacca a volersi ritirare in una delle sale del Senato, procedere all'esame di questo progetto di legge e quindi volerne riferire.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadano, Marcara e Sabbionetta già votato nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e

Giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

La seduta è sospesa finchè rientri nell'aula l'Ufficio Centrale che procede all'esame del progetto di legge presentato testè dal signor Ministro dell'Interno.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1864.

(V. Atti del Senato N. 98)

Presidente. Si riprende la seduta.

La parola è al signor Senatore Vacca, Relatore.

Senatore Vacca, Relatore. Signori Senatori!

Dopo una prima proroga della legge sulla repressione del brigantaggio, avvicinandosi lo scadere del termine, il Governo del Re consigliavasi di sollecitare dal Parlamento Nazionale una seconda proroga insino allo spirar dell'anno che volge. Ci è nonpertanto argomento di conforto il riconoscere come le migliorate condizioni delle provincie napoletane travagliate dal sinistro flagello del brigantaggio comportino oramai un regime alquanto addolcito e mitigato, sicchè il Governo non esitava punto a diavestire la legge di quella parte che pigliava sembianze di più facili arbitrii con diminuzione marcabile delle garantigie delle forme giudiziarie. Così la legge sul brigantaggio di cui ci si vien chiedendo la proroga, ci si presenta spogliata delle disposizioni più aspre che toccavano la facoltà data al Governo d'imporre il domicilio coatto ai sospetti mantengoli. E pertanto ridotta la legge a termini più semplici e più miti, non comprende che la serie di sette articoli stralciati dalla legge primitiva, i quali articoli si riferiscono ed alla continuazione della giurisdizione militare nei fatti di brigantaggio, ed alla facoltà accordata al Governo di organizzare corpi di volontari. Provvedimenti codesti, i quali, comechè coronati da successi confortevoli, non potrebbero lasciare in forse la convenienza di continuarne l'adoprimento: senonchè l'Ufficio Centrale, nel proporre unanime al Senato l'approvazione della chiesta proroga della legge sul brigantaggio, non saprebbe rimanersi dallo esprimere un voto caldissimo, che cioè codesta proroga sia l'ultima e che, cessate le anormali condizioni che consigliavano gli eccezionali provvedimenti, si faccia presto ritorno alle piena e schietta osservanza delle garanzie di costituzionalità, delle quali il Senato del Regno è indubbiamente il supremo e geloso custode.

E da ultimo l'Ufficio Centrale fu lieto di riconoscere che la continuazione degli eccezionali provvedimenti non abbia tratto seco nuovi aggravii al pubblico Erario.

Presidente. Leggo l'articolo unico della legge.

Articolo unico.

« Fino al 31 dicembre 1864 nelle provincie di cui all'art. 1° della legge 7 febbraio 1864 (N. 1661) continueranno ad aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge medesima. »

Credo opportuno di leggere gli articoli della legge 7 febbraio 1864, che vengono col progetto in discussione richiamati in vigore.

« Art. 2. I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, i loro complici e ricettatori saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte seconda del Codice penale militare e con la procedura ivi determinata; ammessi però alla difesa degli accusati anche i patrocinanti non militari.

» Art. 3. I colpevoli del suddetto reato, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione o se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

» A coloro che non oppongono resistenza sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita e concorrendovi circostanze attenuanti il *maximum* dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati.

» Art. 4. Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera saranno puniti colla pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, la quale potrà essere ridotta da uno a quattro gradi concorrendovi circostanze attenuanti.

» Questi potranno ricorrere in nullità, presso il tribunale supremo di guerra a causa d'incompetenza per ragione di materia nella forma tracciata dagli articoli 508 e seguenti del Codice penale militare.

» Il ricorso è ammissibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna.

» Art. 5. Agli individui contemplati nei due articoli precedenti che si costituiranno volontariamente, sarà accordata la diminuzione di un grado di pena.

» Art. 6. Il Governo del Re avrà facoltà d'istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento; nominarne gli ufficiali, bassi-ufficiali, ed ordinarne lo scioglimento.

» I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo il quale sarà a carico dello Stato.

» Art. 7. Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la soppressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

» Il Ministro della Guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

» Art. 8. La disposizione dell'articolo precedente sarà estensibile a quelli tra gl'impiegati civili che riportassero ferite o mutilazioni, o incontrassero la morte in servizio per la repressione del brigantaggio.

» Il Ministro dell'interno, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo a tali pensioni. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo per la discussione particolare. (*V. sopra.*)

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di legge concepita in un solo articolo, si passerà a termini del Regolamento, immediatamente allo squittinio segreto; prima però della parola all'onorevolissimo signor Ministro degli Affari Esteri.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento; l'uno per dare esecuzione al trattato firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda; e l'altro per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Belgio sottoscritto in Torino il 9 aprile 1863.

A cagione dei lavori parlamentari questi progetti di legge subirono un grande ritardo nella Camera Elettiva, mi permetta dunque il Senato, che io esprima il desiderio che questi due progetti di legge siano sottoposti nel più breve termine possibile alle sue deliberazioni.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti, e nello stesso tempo proporrei al Senato di volerli riunire mercoledì prossimo 4 maggio alle ore 2 negli uffizi per l'esame dei progetti di legge stati presentati in questa seduta, e nutro speranza che saranno fra non lungo tempo in pronto altri progetti di legge, e che si potrà successivamente riunire il Senato per la loro discussione.

Se non c'è altra osservazione s'intenderà l'ordine del giorno fissato in questa conformità.

Si passa allo scrutinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	92
Favorevoli	80
Contrari	12

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4).

CVIII.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Giuramento dei Senatori Mamiani e Lovera — Omaggi — Relazione sui titoli dei Senatori Lanzilli, Tecco, Cialdini, Tommasi, Giordano, Di Giovanni, Nappi, Venini — Giuramento dei Senatori Tecco e Lanzilli — Congedi — Presentazione di due progetti di legge — Discussione del progetto di legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri — Parole del Senatore Martinengo (Relatore) — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli dall'1 al 4 — Osservazioni del Senatore Imperiali sull'articolo 5 — Risposta del Relatore — Nuove opposizioni e riserve del Senatore Imperiali — Schiarimenti forniti dal Ministro delle Finanze — Proposta del Senatore Arrivabene — Sospensione degli articoli 5 e 6 — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10 ed ultimo. — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione col Belgio — Schiarimenti chiesti dal Senatore Farina sulla seconda parte dell'articolo 29 del trattato, forniti dal Relatore — Obbiezioni del Senatore Farina — Dichiarazioni in proposito del Ministro degli Affari Esteri — Chiusura della discussione generale — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda — Approvazione delle due leggi a squittinio segreto — Ripresa della discussione sugli articoli sospesi — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Nuove obbiezioni del Senatore Imperiali e sua proposta di emendamento, combattuta dal Ministro suddetto e dal Relatore — L'emendamento non è appoggiato — Si approvano gli articoli 5 e 6 — Approvazione degli articoli del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia — Surrogazione del Senatore Lanzilli al Senatore Natta nella Commissione pel progetto del Codice civile — Giuramento del Senatore Tommasi — Squittinio segreto sulle due leggi ultimamente discusse.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3457. Parecchi municipi del circondario di Valsesia, in numero di 42, con altrettante dattate deliberazioni delle rispettive giunte comunali, fanno adesione alla petizione n. 3445, della giunta della città di Varallo, onde ottenere che venga modificato il riparto fissato dal progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria per quel circondario. »

« 3458. Il Consiglio comunale di Doves (Cuneo) fa istanza che nel progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria sia tolta per base la rendita piuttostochè il valore venale della proprietà. »

« 3459. La Giunta municipale di Saluzzo (Cuneo) e quelle di 42 comuni dello stesso circondario domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, ovvero modificato in modo che ne risulti una più equa ripartizione di tassa tra provincia e provincia. »

« 3460. Il Consiglio comunale di Piovera (Alessandria) porge motivate istanze perchè nel progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, la quota di riparto a carico di quel comune sia stabilita in proporzione di quella assegnata al circondario di Voghera, al quale si trovava dapprima aggregato e con cui ha identico il catasto. »

« 3461. Il Consiglio comunale di Sale (Alessandria) (Petizione identica alla precedente). »

« 3462. Marino Caracciolo di Napoli, ex capitano di fregata, domanda di essere riammesso in servizio attivo, mediante revoca del decreto per cui venne ingiustamente collocato a riposo. (Petizione mancante della autenticità della firma) »

« 3463. Il conte Luigi Prina ex delegato console del Governo sardo a Terracina (Stati pontifici), domanda a titolo di risarcimento dei danni sofferti per cause politiche, e per il posto che occupava, che gli venga accordata un'indennità ed un assegnamento vitalizio. »

« 3464. Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria), domanda al Senato che prima di votare la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria voglia adoperarsi per la diminuzione degli stipendi agli impiegati, e delle spese di giustizia da cui potrà ricavarci una cospicua economia per l'erario, e riuscirà quindi minore il riparto dell'imposta fondiaria. »

« 3465. La Deputazione provinciale di Messina, porge motivata istanza perchè dal Senato venga respinto il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. »

« 3466. N. 737 Contribuenti Elettori del Collegio di Savigliano.

» 115	id.	del comune di Lavaldigi.
» 202	id.	Genola.
» 59	id.	Villanova Solaro.
» 85	id.	Monasterolo.
» 65	id.	Ruffia.
» 79	id.	Murello.
» 178	id.	Racconigi.
» 77	id.	Casalgrasso.
» 219	id.	Caramagna.
» 193	id.	Cavallermaggiore.
» 144	id.	Cavallerleone.
» 145	id.	Marene.

Totale n. 2198. Porgono motivata istanza, perchè il Senato voglia emendare il progetto di legge sul con-

guaglio provvisorio dell'imposta fondiaria in modo che il riparto dell'imposta riesca più consentaneo all'equità ed alla giustizia. »

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Mamiani i cui titoli a Senatore furono già verificati, prego i signori Senatori Sforza e Serra a volerlo introdurre nell'aula, e si farà luogo alla prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore conte Mamiani, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor conte Mamiani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente il cavaliere generale Lovera i cui titoli furono pure verificati, prego i signori Senatori Di S. Martino e Pastore di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor cavaliere generale Lovera è introdotto nell'aula e presta il giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor cavaliere generale Lovera del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato politico veneto centrale di 130 copie di un suo opuscolo intitolato: *Urgenza della questione veneta.*

Il Direttore generale della Banca nazionale di Torino di sei copie del *Rendiconto delle operazioni di essa Banca, fatte nell'esercizio 1863.*

La Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio d'una *Deliberazione da essa presa relativa al progetto d'un ampio porto in quella rada ed in quella di Oneglia.*

Il Sindaco di Castel S. Lorenzo di otto copie di un opuscolo sulla pubblicazione di una *Pastorale di monsignore Giovanni Battista Siciliani vescovo di Capaccio-Vulturno.*

Il Presidente dell'associazione medica-italiana di quattro esemplari d'una *Deliberazione presa dalla Commissione esecutiva di quell'associazione relativa alla questione dei medici di Foggia.*

Il signor Francesco Sostero, maggiore comandante la guardia nazionale di Moncalieri, di quattro copie di un suo opuscolo per titolo: *Dell'ispettorato della guardia nazionale e della guardia mobile.*

La Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia, del *Fascicolo quinto del primo volume del suo giornale.*

L'avvocato Francesco Martire da Cosenza, di dieci copie d'un suo *Scritto sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie.*

Il Presidente della Cassa di risparmio di Torino di 20 copie del *Riassunto delle operazioni della Cassa medesima dell'anno 1863.*

Il cav. Domenico Martines di una copia della *prima parte de' suoi Rudimenti di metrologia.*

I prefetti di Macerata, di Conio, di Ferrara e di Te-

ramo, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864.*

Il signor P. Pambri, capitano del Genio, di sei copie di un suo opuscolo per titolo: *Guerra e Finanza.*

Il deputato Oronzio Gabriele Costa, presidente del Regio istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, d'una copia del *XII volume degli Atti dell'istituto medesimo.*

Il canonico Giovanni Spano di 20 copie dei suoi *Cenni biografici del conte Alberto Ferrero della Marmora.*

Il cavaliere Enrico Caraglia, regio ispettore degli studi nella provincia di Reggio (Emilia), di dieci copie di una sua *Relazione sull'istruzione primaria in quella provincia.*

La parola è al Senatore Cibrario per la relazione dei titoli del signor Presidente Lanzilli.

Senatore Cibrario, *Relatore.* Con Decreto reale dell'11 gennaio 1863 Sua Maestà nominò il signor commendatore Antonio Maria Lanzilli a Senatore del Regno.

Essendo egli nato nell'anno 1801, per la sua età e per la sua qualità di presidente della Suprema Corte di Cassazione si trova nel novero dei personaggi che possono essere innalzati alla dignità di Senatori del Regno. A nome quindi dell'Ufficio secondo io propongo la convalidazione della sua nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del Regno del signor presidente Lanzilli, voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Regis per la relazione dei titoli del signor barone Tecco.

Senatore Regis, *Relatore.* Con Decreto reale del 13 marzo passato, fu nominato Senatore del Regno il signor barone Romualdo Tecco.

Il nuovo nostro onorevole collega è nato nell'anno 1802, oltrepassa perciò la metà degli anni 40 richiesta dallo Statuto per l'esercizio delle alte attribuzioni demandate a questa augusta assemblea.

Il signor barone Tecco che percorre la carriera diplomatica, giustificò inoltre col mezzo di regolare documento di avere coperto per circa 9 anni, cioè dal 10 febbraio 1855 sino all'11 ottobre dello scorso 1863, la carica d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario dapprima a Costantinopoli, e dipoi a Madrid, da cui cessò a quell'ultima data colla sua collocazione a riposo. Il signor barone Tecco ha perciò compiuto quasi tre volte il periodo di servizio nella divisata carica, voluta dal numero 7 dell'articolo 33 dello Statuto per la classe dei diplomatici, e porta al Senato una ricca dote di lumi e d'esperienza nella via da lui tenuta con tale successo.

Ciò stante l'Ufficio secondo ha l'onore di proporvi la ammissione del signor barone Tecco alla sedia e voto in quest'assemblea.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette

per l'ammissione a Senatore del signor barone Tecco, voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Chiesi per la relazione sui titoli del signor generale Cialdini.

Senatore Chiesi, *Relatore.* Il cavaliere Enrico Cialdini già Deputato al Parlamento italiano nella settima ed ottava legislatura come rappresentante il collegio di Reggio dell'Emilia, fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto 15 marzo del corrente anno 1864.

Costretto ad esulare dall'Italia per amore di libertà, cominciò nel fiore della giovinezza quella brillante carriera militare che rese illustre e celebrato il suo nome; e gli allori colti sui campi di battaglia in Portogallo, in Spagna, in Crimea, in Italia gli meritavano il supremo grado di generale d'armata nel Regio esercito italiano, che lo saluta con orgoglio, vincitore di Gaeta. Una tale eminente dignità, onde fu insignito con Regio Decreto 6 ottobre 1860, mi dispensa dall'allegare altri titoli, che lo renderebbero degno di appartenere a questo illustre Consesso, e perciò senza più, costando dal legale documento che egli ha già compiuta l'età prescritta dallo statuto, a nome del primo Ufficio mi reco ad onore di proporvi la conferma della nomina di lui a Senatore del Regno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Moris per la relazione sui titoli del Senatore Tommasi.

Senatore Moris, *Relatore.* Il professore Salvatore Tommasi, autore di lodate opere, fisiologo e clinico illustre, è stato nominato a Senatore del Regno con Regio Decreto in data del 23 di marzo p. p.; nato in agosto del 1813 in Roccaraso, prefettura di Aquila (Abruzzo), il professore Tommasi ha oltrepassato l'età richiesta dallo statuto.

Tre volte venne eletto a Deputato al Parlamento: due nella Camera napoletana e la terza nell'attuale Camera italiana.

Avvisa quindi l'Ufficio V che sia al professore Tommasi applicabile il numero 3 dell'art. 33 dello Statuto, e per organo mio ne propone l'ammissione al Senato.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del signor professore Tommasi, voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Scialoja per la relazione sui titoli del signor Giordano Carlo.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Sua Maestà con Decreto 13 marzo 1864 ha nominato Senatore del Regno il signor Carlo Giordano. Esso è nato il 22 gennaio 1814, quindi ha più di 40 anni d'età. Ha giustificato di pagare da molti anni più di tre mila lire di imposte dirette; quindi il signor Carlo Giordano è compreso nel numero 21 dell'articolo 33 dello Statuto e l'Ufficio a cui ho l'onore di appartenere per mio mezzo vi pro-

pone di tenere come validi i titoli presentati dal Senatore Carlo Giordano per la sua ammissione a Senatore.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette; chi le approva, sorga.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Arrivabene per la relazione sui titoli del signor Francesco Di Giovanni.

Senatore Arrivabene, Relatore. Con Decreto 13 marzo 1864 Sua Maestà ha nominato Senatore del Regno il signor Di Giovanni Francesco fu Lazzaro.

Risulta dai documenti presentati ch'egli è nato nel 1805, ed ha perciò varcato l'età di 40 anni.

Il Dittatore della Sicilia nel 1860 nominò a segretario per le Grazie il signor Di Giovanni Francesco, quindi per l'età e per questo titolo che lo equipara al grado di Ministro, ho l'onore di proporre l'ammissione a Senatore.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Sappa per la relazione sui titoli del Senatore Nappi.

Senatore Sappa, Relatore. Il commendatore Giovanni Battista Nappi è nato il 25 novembre 1800, quindi ha più dell'età richiesta dallo Statuto.

Con Decreto dell'aprile 1862 fu nominato primo presidente del tribunale di Terza istanza in Milano, la qual carica equivale a quella di presidente di Corte d'appello, perciò a nome dell'Ufficio IV ho l'onore di proporre al Senato la convalidazione della di lui nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette, voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola spetta al Senatore S. Vitale per la relazione dei titoli del signor Senatore Eugenio Venini.

Senatore S. Vitale, Relatore. Da Regio Decreto in data del 13 marzo 1864, fu conferita la dignità di Senatore al signor Eugenio Venini, milanese.

Dall'esame dei titoli di lui, fattosi nell'Ufficio V, si rileva aver egli oltrepassata la età prescritta dallo Statuto del Regno per l'ammissione dei Senatori, ed inoltre, che da più di tre anni paga l'imposizione fondiaria che viene prescritta dal paragrafo 21 dell'articolo stesso dello Statuto.

L'Ufficio V. pertanto propone che sia convalidata la nomina dell'anzidetto Senatore Venini.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette; chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Essendo presenti nelle sale del Senato il signor barone Tecco, ed il signor Presidente Lanzilli, prego il signor Senatore Vacca, ed il signor Senatore Setra di volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(I signori Senatori Tecco e Lanzilli introdotti nell'Aula prestano il giuramento nella consueta formola).

Do atto ai signori Senatori Tecco e Lanzilli della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura delle lettere dei Senatori Nazari, Linati, Spada, Dragonetti, Bonelli, Salvatico, Gozzadini, colle quali domandano un congedo, che loro è dal Senato accordato).

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

Prima però di entrare in discussione do la parola al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge per spese da inserirsi sul bilancio straordinario del 1864.

Questi due progetti di legge già furono discussi, e votati dalla Camera dei Deputati, l'uno è relativo a spese per acquisto di materiale d'artiglieria ascendente a due milioni e 500 mila lire, l'altro è relativo ad acquisto di fucili, per l'armamento dell'esercito, ed ascende a 3 milioni per il bilancio del 1864 e due milioni per quello del 1865.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione dei due accennati progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti, e verranno esaminati colla maggior possibile sollecitudine.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI D'ARTI E MESTIERI.

(Vedi Atti del Senato N. 23)

Presidente. Se il Senato non ha nulla in contrario prescindere dalla lettura preliminare dell'intero testo del progetto e dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor Relatore.

Senatore Martinengo G., Relat. È da tutti confessato che la soppressione dei privilegi è una necessità assoluta pel progresso della scienza economica, e pel crescenti rapporti commerciali; ma con tutto ciò non può se non riuscirne dolorosa la soppressione a quelli a cui questo privilegio viene tolto, ed un tale danno si aumenterebbe, qualora alcuno di questi spossessati di tali privilegi potesse provare di avere acquistato il goduto privilegio e titolo oneroso, redimibile contro data somma.

L'Ufficio Centrale che già ebbe l'onore di esaminare il primitivo progetto della legge ora in discussione ebbe a dimostrare che nessuna corporazione da sopprimersi poteva vantare sì fatto titolo oneroso; ma pure in progresso di tempo una di queste corporazioni e precisamente quella detta dei *facchini di Urgnano*, provincia

di Bergamo, allegava un documento del 1679 del quale fu dato un estratto anche agli onorevoli Senatori.

Il Senato, secondo me, non dovrebbe entrare nel giudizio legale del titolo di cui si fa parola, ma bensì parmi che incomba al Relatore di fare una speciale raccomandazione al Ministero, raccomandazione che io credo egli vorrà ascoltare colla solita compiacenza, perchè anche nella seduta cui accennava poc' anzi, nella quale il Senato si occupò la prima volta di questa legge, l'onorevole signor Ministro d'agricoltura e commercio, che oggi è lontano per altre occupazioni, ebbe ad assicurare essere sua assoluta intenzione di attuare la legge con tutti quei riguardi che la giustizia non solo, ma anche l'equità fossero per richiedere, onde così rendere meno grave la perdita di questi privilegi, che necessità ed utile pubblico vuole siano soppressi.

Quindi io, a nome anche dell'Ufficio Centrale, pregherei l'onorevolissimo Presidente del Consiglio a voler riconfermare le assicurazioni al Senato che ogni possibile conciliazione sarà seguita non solo, ma che si terrà conto dei titoli giuridici che militano a vantaggio di alcuna delle corporazioni, titoli che verranno presi in considerazione indipendentemente da un giuridico esame.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. Il mio onorevole collega il Ministro d'Agricoltura e Commercio, come diceva testè l'onorevole Senatore Martinengo, esponeva al Senato, quando questa legge veniva discussa, quali erano i suoi intendimenti circa il modo con cui dovesse applicarsi.

Questi intendimenti si riferivano in genere ai riguardi di moderazione e di equità, mentre nel caso speciale della petizione a cui accennava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, si avrebbe un titolo molto maggiore, perchè tratterebbesi di un diritto il quale sarebbe acquistato a titolo oneroso e redimibile.

Io credo di potere francamente asserire, interpretando il concetto del mio onorevole collega il Ministro d'Agricoltura e Commercio, che egli non mancherà certo di preoccuparsi di questo caso speciale e di procedere con quei riguardi che sono da giustizia richiesti.

Senatore Martinengo G., Relat. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Presidente del Consiglio, e non posso far altro che ringraziarlo della sua adesione.

Presidente. Se altri non dimanda la parola interrogherò il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, si alzi.
(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. Al termine del 1864 tutte le università, compagnie, carovane, unioni, gremi, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta esistenti nel regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione sono abolite, e cesseranno di

essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano. »

(Approvato.)

« Art. 2. Gli averi delle corporazioni o associazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno ai termini dei rispettivi statuti o regolamenti, in mancanza dei quali si dovrà procedere secondo le regole del diritto comune. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, potranno i Municipi, sentite le Camere di Commercio, sottoporre alla sanzione reale regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni di età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi esistenti a bordo.

» Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il servizio dei facchini nelle dogane e nei porto-franchi è parimente soggetto ai regolamenti, tanto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica e la disciplina, quanto per ciò che concerne i requisiti di ammissione alle dogane o ai porto-franchi: i quali regolamenti saranno proposti dalle Camere di commercio ed approvati dal Governo.

» Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede. »

(Approvato.)

« Art. 5. Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei porto franchi od in altro luogo in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidi che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io vorrei domandare al signor Ministro, se crede che coloro i quali saranno ammessi al lavoro dopo la promulgazione della legge che discutiamo, siano tenuti a contribuire al pagamento delle pensioni che già si pagano dalle corporazioni dei facchini o da altre corporazioni, alle vedove, agli orfani ed agli ammalati delle passate compagnie.

Se questo fosse, io prego il signor Ministro a voler osservare l'ingente somma che oggidì si paga da queste compagnie per tale scopo.

Dalla sola compagnia dei facchini del porto di Genova, mi fu detto, che si paga 700 mila franchi all'anno. Quantunque mi sembri un poco esagerata una tale somma, pure parmi che essa debba essere assai vistosa.

Or dunque, come si vorrebbe pretendere che coloro i quali si uniscono adesso alla compagnia che comincia il suo lavoro, debbano contribuire per una somma così

forte per pagare i sussidi agli orfani ed alle vedove della passata compagnia?

Io non lo capisco, e spero che il Ministro ed il Relatore vorranno darmi spiegazioni soddisfacenti a questo riguardo.

Senatore **Martinengo G.**, *Rel.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.**, *Rel.* L'osservazione dell'onorevole preopinante sarebbe di molto valore, qualora la somma risultasse veramente di 700 mila franchi.

Veramente io non ho potuto trovare nessun documento fra quelli che mi vennero offerti per l'esame, che indicasse tale somma, ma credo fermamente che essa non possa in nessun modo avvicinarsi alla ora accennata.

È un fatto, che sono chiamati a pagare le pensioni delle vedove già esistenti, coloro i quali subentrano nel lavoro, e quindi pagano debiti che non hanno contratti essi medesimi; tuttavia siccome si tratta di una mutua associazione dalla quale in seguito forse anche essi avranno a ricavare profitti, e siccome nell'art. 6 viene detto che, allorquando questi sussidii non siano sufficienti, saranno forniti in eguali parti con fondi dai municipii, dalle Camere di commercio locali e dallo Stato in via di anticipazioni, così si vedrà che l'aggravio diventa molto più tenue. Considerando quindi che la somma sia assai inferiore, e assai più tenue di quella accennata, e considerando che quest'aggravio verrà sollevato dalla anticipazione che verrà fatta, io credo, replico, che non debba rattenerci l'obbiezione mossa dal preopinante.

Senatore **Imperiali.** Io non ho detto che saprassi di certo che la somma che si paga attualmente dalla compagnia de' facchini dei ponti arrivi a 700,000 lire, anzi sembrami aver soggiunto, che la mi sembrava alquanto esagerata; ma se mi si desse tempo, io potrei appurare la cosa e riferire la somma colla massima esattezza.

Lo stesso Relatore non seppe indicarla, ignorandola, come egli ebbe a dichiarare; ci troviamo tutti perciò nell'incertezza.

Ammettiamo per un momento che la cifra che io ho indicata sia la reale: non so come potranno coloro i quali saranno ammessi al lavoro nelle dogane e nei porti franchi e sulle calate del porto di Genova che per l'accresciuto numero de' concorrenti al lavoro faranno un guadagno assai meschino, sopperire coi loro mezzi all'ingente somma che essi dovranno pagare annualmente.

Il signor Relatore mi osservava che vi ha il disposto dell'art. 6, il quale a ciò provvede, essendo in esso stabilito che in via di anticipazione, e con un fondo fornito in egual parte dai Municipii, dallo Stato e dalle Camere di commercio si supplirà al pagamento di questa somma.

Io però mi riservo, allorquando verrà in discussione quell'articolo, di dimostrare, che non è neppure giusto

mettere nuovi aggravii ai Municipii che hanno le loro finanze in non molto prospero stato, di sovraccaricare lo Stato di una cosa per cui prima non era obbligato, e ad imporre un peso assai grave anche alle Camere di commercio.

Intanto però sono dolente di non essermi procurato alcun documento intorno al fatto da me accennato, non potendo prevedere che mi si sarebbe potuto fare obbiezione sul medesimo.

La persona però che me la comunicava è al certo al chiaro di questo; onde, stando esso, io spero che il signor Ministro vorrà provvedere a che tali inconvenienti scompaiano, o che almeno cercherà modo di compensare costoro che sono ora ammessi al lavoro, onde possano sopportare tale spesa.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io non posso ora indicare all'onorevole Senatore Imperiali la cifra precisa della somma a cui egli accennava, ma posso assicurarlo, che essa è ben lungi da quella che egli affermava; mi ricordo che alla Camera dei Deputati la questione venne sollevata e discussa lungamente e che questa cifra fu recata innanzi, ma in una misura molto tenue.

Da questa venne a risultare che l'art. 6, il quale fu introdotto nella legge solo per l'eventualità che non si potesse raccogliere dalla piccola tassa imposta a questi lavoratori, la somma richiesta non veniva ad imporre alcun peso né allo Stato, né ai Municipii, né alle Camere di commercio; che questo del resto non era che un semplice anticipo; e la stessa frase *in via di anticipazione*, che in detto articolo si legge, mostra che quand'anche nei primi momenti qualche anticipato disborso fosse necessario, si ritenne però che fra breve termine i nuovi lavoratori avrebbero potuto sopperire e ripienare ogni disavanzo.

Come vede l'onorevole Senatore preopinante non vi è obbligazione al lavoro, dunque coloro i quali vi saranno ammessi, penseranno se la piccola tassa che è loro imposta non sia tale da sminuire i vantaggi che essi potranno ritrarre dalla loro ammissione al lavoro né porto-franchi e nelle dogane.

Io credo che la somma, non essendo assolutamente sproporzionata alle forze di quei lavoratori, e per l'altra parte essendo essi liberi di accettare o di non accettare quel lavoro, e così di preferire la mercede di un altro servizio, le obbiezioni testè recate innanzi non possono avere un fondamento tale da indurre il Senato a rigettare tale disposizione.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Mi sembra che per tranquillare l'onorevole Senatore Imperiali si potrebbe far ricerca negli atti della Camera dei Deputati delle parole e della cifra a cui alludeva il Presidente dei Ministri, ed allora si vedrebbe quale è questa somma, e

si potrebbe così votare con cognizione di causa e con tranquillità.

Presidente. Allora s'intenderà sospesa la votazione dell'art. 5 e si passerà all'art. 6.

« Art. 6. Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidii, sarà provveduto, in via di anticipazione, con un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai Municipi e dalle Camere di Commercio dei luoghi, dove tali corporazioni esistono. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Anche a questo articolo, avuti gli schiarimenti che si propone di fornire il signor Presidente del Consiglio, intenderei di fare alcune osservazioni e che svilupperò quando esso verrà in discussione.

Presidente. Si sospenderà allora anche la discussione sopra questo articolo, stante la riserva del Senatore Imperiali.

Passeremo all'art. 7 e successivi.

« Art. 7. Per le contravvenzioni ai regolamenti potrà comminarsi un'ammenda da lire 2 a 50 o la pena degli arresti da uno a cinque giorni.

» Nel caso di recidiva potrà comminarsi la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da quindici giorni a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 8. Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il residuo debito verso la regia azienda dei prestiti di Firenze nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico dello Stato. La somma per ciò occorrente sarà iscritta sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1864. »

(Approvato.)

« Art. 10. Con Decreto reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Ora rimangono a votarsi gli articoli 5 e 6.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Attendo il resoconto della discussione seguita nella Camera dei Deputati in occasione di questo progetto di legge e mi occorrerà perciò qualche minuto prima di poter dare all'onorevole preopinante gli schiarimenti che desidera.

Il Senato intanto, ove il creda, potrebbe passare ad un altro progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE
DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE
TRA L'ITALIA ED IL BELGIO.

(Vedi *Atti del Senato*, N. 100)

Presidente. In-seguito all'istanza del signor Presidente del Consiglio, se non vi è opposizione, s'intenderà sospesa la votazione di questi due articoli e si passerà al secondo dei progetti di legge portati all'ordine del giorno, a quello, cioè, relativo al trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Belgio, e quindi alla discussione di quello relativo al riscatto del pedaggio sulla Schelda, essendosi fatta una sola relazione sopra entrambi i progetti di legge, così si potrà procedere alla doppia votazione a squittinio segreto con una sola chiamata.

Leggo l'articolo unico del progetto.

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione concluso tra l'Italia ed il Belgio e sottoscritto a Torino addì 9 aprile 1863. »

Rammenta il Senato che, quando si trattò dell'approvazione di progetti di legge di simil natura, l'uso costante è stato di non dare lettura delle singole disposizioni del testo dei trattati.

Se avviene che qualche Senatore voglia muovere osservazioni al testo del trattato, allora si leggerà quella parte a cui si riferisce l'osservazione o l'opposizione.

La discussione generale è aperta.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io non ho osservazioni a fare relativamente alla discussione generale; ma desidererei in ordine all'applicazione dell'art. 29 del trattato qualche schiarimento più soddisfacente di quello che si trova nella relazione.

Per conseguenza se il signor Presidente volesse avere la bontà di dar lettura della seconda parte dell'art. 29 farei poi le osservazioni che mi occorrono relativamente alla medesima.

Presidente. Leggerò la parte dell'art. 29 a cui allude l'onorevole Senatore Farina.

Ma però sarà bene leggere anche la prima parte perchè mi pare che si connettano.

« Art. 29. Lorsqu'un navire, appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des parties contractantes, fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises

puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

» Ce navire (questa è la parte a cui allude il Senatore Farina) en toutes ses parties ou débris et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation, ou sur celle de leurs agents à ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agents sur les lieux, les dits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul italien ou belge dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets. »

La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Nel muovere qualche osservazione relativamente al senso della seconda parte dell'articolo 29, non è certo mia intenzione di proporre che non si accetti il trattato col Belgio a motivo delle poco chiare espressioni che nel medesimo si contengono.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina. Ma io credo opportuno che se ne chiarisca ben bene il significato, e che, da poichè si è creduto di prescindere da quel che io pure avrei ravvisato conveniente, cioè di ottenere una esplicita dichiarazione dall'altra parte contraente relativamente all'avvenuta intelligenza del medesimo, sianvi ultrimenti autorevoli schiarimenti dati nel seno di questa Camera che possano agevolare la giusta intelligenza della stipulazione.

L'ultima parte dell'articolo 29, mentre stabilisce il diritto di coloro le cui mercanzie sono state recuperate dal naufragio, a riavere le mercanzie medesime, non riserva se non il rimborso delle spese fatte per la conservazione delle mercanzie stesse.

Le frasi sono precise, ed io mi permetto di nuovamente rammentarle al Senato « les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets. »

Cessato il tempo della barbarie nel quale gli oggetti smarriti in occasione di naufragio venivano in proprietà dello Stato o di coloro che li trovavano, venne stabilito il così detto diritto di *salvataggio*. Questo diritto di salvataggio lo troviamo espressamente sancito nel capitolo 249 del Consolato del mare, il quale attribuiva a coloro che recuperavano dalle acque merci state gettate o perdute in esse, attribuiva, dico, una quota delle merci medesime, cioè la metà delle stesse.

Col progresso del tempo e dopo che nel Mediterraneo invalsero le massime del *Guidone del mare*, questa parte delle merci recuperate venne ridotta ad un terzo; e la celebre Ordinanza della marina francese del 1681, ed il celebre commentatore della medesima Valin, conservano questo diritto, il quale è ammesso in pratica

presso tutti i popoli che abitano le rive del Mediterraneo.

Le massime relative a questo diritto vennero anche più recentemente ed implicitamente riconosciute nella Ordinanza francese del 29 ottobre 1833, e ne parla Klüder nel suo trattato, e ne fa menzione precisa Massé.

Non è dunque controverso che a chi arriaccia la propria vita per salvare dal mare merci che appartengono ad una nave o ad un navigante che fecero naufragio o getto delle merci medesime, non è, dico, controverso che appartenga una quota parte delle merci per premio delle sue fatiche e del rischio che ha corso per salvare la merce che era divenuta preda delle onde.

Questo premio però varia a seconda delle circostanze, perchè quando le merci sono nel porto, ed in luogo di nessun pericolo, vicino alla sponda, o già sulla riva, in questo caso quegli che salvò la merce non ha diritto che al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento della sua personale fatica.

Viceversa quando le merci sono nel fondo del mare ovvero in alto mare, siccome il ricupero delle stesse presenta maggiori difficoltà e pericoli personali e dà luogo a maggiori spese, disturbi e rischi, in questo caso prevale la massima della quale feci cenno testè e si fa luogo al diritto di salvataggio della merce, e tale premio nel Mediterraneo, dopo le disposizioni del *Guidone del mare*, è ridotto ad un terzo.

Ora nelle disposizioni che il Senato ha sotto gli occhi nella seconda parte dell'art. 29, noi vediamo bensì riservato il diritto ad avere il rimborso delle spese fatte per la conservazione della merce, ma non vediamo riservato il diritto al premio di salvataggio per colui che l'ha salvata.

A questa obiezione che io avevo fatto in seno al mio Ufficio e che l'onorevole Commissario dello stesso ebbe la gentilezza di presentare in seno dell'Ufficio Centrale; si rispose dicendo che chi parla di conservazione parla implicitamente di salvataggio.

In secondo luogo si disse che espressioni consimili trovandosi nel trattato col Belgio ora in vigore, queste non avevano mai dato luogo a che si rinvocasse in dubbio il diritto di colui che ha recuperata la merce.

Quanto alla prima parte di quest'argomento dico con buona venia, che essa non mi persuade nè punto nè poco, perchè quando in tutte le leggi, in tutte le disposizioni troviamo distinte le spese dai premi, che non sono vere spese, per il salvataggio, ma per la conservazione delle merci una volta recuperate, mi pare strano di dire che è lo stesso parlare di conservazione e parlare di salvataggio; naturalmente nè una merce, nè una nave recuperata dalle onde si possono abbandonare sulla spiaggia onde ciascuno se le porti via, se gli comoda; naturalmente questa merce deve essere messa in magazzino; molte volte dev'essere fatta asciugare: ci vogliono molte cure onde conservarla, che non sono le stesse che si usano per ricuperarla, ossia

per salvarla dalla perdita; lo stesso dicasi di una nave cui è forza dare un custode in darsena od in porto. Per conseguenza la prima di queste osservazioni mi pare affatto destituita di fondamento.

Resta la seconda osservazione, cioè quella dell'interpretazione data fin qui alle disposizioni analoghe che contengono nel trattato di commercio col Belgio, attualmente in vigore.

Ma anche a questo riguardo io credo che vedendosi molto raramente la bandiera del Belgio nei nostri paraggi, non siasi forse mai verificato il caso di un naufragio di bastimento belga, il quale abbia dovuto dare luogo non solo ad un semplice rimborso di spese, ma ad un vero prelevamento di premio per salvataggio.

Insiato su questa distinzione perchè come ebbi l'onore di indicare, altro è che la merce o la nave sia tratta a salvamento dalle acque in un porto o su di una spiaggia, o su di una riva, altro è che si trovi in fondo del mare o in alto mare, poichè nel primo caso colui che ha salvata la merce e la nave non ha diritto, secondo le leggi marittime e le consuetudini, che al rimborso delle spese; mentre, viceversa, nell'altro ha diritto ad una quota parte della merce salvata, o del valor della nave.

Per conseguenza anche questa pretesa interpretazione io non la trovo sufficiente, perchè ignoro, come dissi, se si sia già presentato il caso che veramente si dovesse dare a coloro che avevano recuperato la merce o la nave non il semplice rimborso delle spese sostenute, ma una quota parte della merce o nave medesima, come premio del salvataggio effettuato.

Mi pare quindi che sarebbe stato opportuno che questa dichiarazione si fosse fatta da ambe le parti contraenti; affinchè l'espressione assai poco precisa contenuta nell'ultima parte dell'articolo 29 venisse precisata e s'intendesse che le spese riservate sono non solo le vere spese di conservazione, ma eziandio quelle di salvataggio, che vengono e dalle leggi e dalle vigenti consuetudini indubbiamente attribuite a chi opera il salvataggio in alto mare o al fondo del mare medesimo.

Dimostrato come sarebbe stato opportuno che questa distinzione fosse fatta e che le espressioni del trattato fossero più precise, prevedessero cioè, non solo il caso di rimborso di spese portato dalle leggi e consuetudini, ma eziandio il caso di premio per ricupero della merce e navi, io non ho altro a soggiungere. Sono certo che le risposte che mi si daranno, saranno nel senso che si vuole conservare ed il rimborso delle spese ed il premio, perchè è sicuramente utile che entrambi sieno conservati, e non sieno alterati mediante un trattato, mentre conviene che a tutti gli abitanti del litorale, che si danno specialmente alla pesca, resti la speranza sul ricupero di una parte delle merci perdute, giacchè questo serve ad eccitare il loro interesse e ad animarli ad affrontare il pericolo che il ricupero stesso presenta; perchè come tutti sanno, i naufragi succedono in casi di tempesta, e il ricupero degli oggetti in alto mare

presenta sempre pericolo. Ciò sicuramente costituisce una diminuzione della proprietà di quello che ha perduto la merce, ma è cosa che torna a suo vantaggio, giacchè tutti quelli che abitano le sponde non troppo lungi dal succeduto naufragio sono così eccitati a recarsi colle loro imbarcazioni per salvare gl'individui soprattutto e poscia le merci che sono naufragate.

Per conseguenza non dubito che la presente disposizione abbia voluto riservare questo diritto. Avrei, ripeto, desiderato che le cose dette superiormente fossero espresse chiaramente, ma non dubito che le risposte che mi si daranno saranno nel senso di queste premesse, che sono consacrate dagli usi e dalle antiche leggi relative alla marina e conformi anche all'interesse di tutte le parti.

Senatore Scialoja. L'articolo 29 del trattato che cade in discussione, come il Senato ebbe ad udire dalle stesse Senatore preopinante, è trascritto parola per parola, non solo dal trattato che è oggi in vigore col Belgio, conchiuso l'anno 1857, ma anche da un articolo che in quel trattato era stato trasfuso e che era scritto nel precedente trattato del 1851.

Non è dunque per nulla nuovo, non nello spirito solamente, ma neppure in una sola parola.

Qual'è lo spirito di quest'articolo 29 e di quelli identici che si leggono nei precedenti trattati? Si è voluto per essi impedire all'uno ed all'altro dei due Stati contraenti di far rivivere consuetudini già antiquate ed anzi dalle leggi condannate; si è voluto che non si potesse ristabilire alcun diritto demaniale sopra i naufragi; che non si potesse, come una volta facevasi, accoppiare alla disgrazia ed al dolore di aver fatto naufragio, la barbarie della confisca delle mercanzie salvate. Questo è lo spirito dell'articolo. Epperò reciprocamente limitando la facoltà de' due Governi, si dice che in caso di naufragio sono dovute soltanto le spese fatte per la conservazione delle navi e delle merci.

L'onorevole preopinante non si acquieta punto all'osservazione che aveva fatto l'Ufficio Centrale di cui ho l'onore di essere Relatore, cioè che nel concetto della *conservazione*, come nella parola che lo esprime, si contiene tutto ciò che serve perchè la merce e la nave non vadano perdute. Ma la sua opposizione non vale a rimuovermi dalla persuasione contraria.

Ed in effetto, che sia così vel dimostra essere questa clausola della *conservazione* applicata non solo alla merce, ma anche alla nave. E per vero se per *conservazione* avesse ad intendersi quella che dalle patenti del 1827 sulla marina mercantile è chiamata custodia delle merci nei magazzini, è chiaro che la *conservazione* della nave non avrebbe più una significazione ragionevole.

Parlandosi di nave salvata dal naufragio la spesa della *conservazione* non può essere quella della sua custodia in un magazzino dopo averla salvata; ma si le spese necessarie per salvarla, le quali comprendono il premio pel rischio corso sia da altre navi, sia dai

marinari accorsi dal lito, il compenso dei danni da essi sofferti, e la retribuzione della loro fatica.

Oltre di che, Signori, nelle patenti del 1827, oggi in vigore, non è mai usata la parola generica di *conservazione*; ma sono usate le parole di *salvataggio*, come ha detto l'onorevole preopinante, di *ricupero* e di *custodia*. La parola *conservazione* adunque, non ha neppure nelle leggi in vigore per la marina mercantile un significato specifico. Dunque deve intendersi nel trattato secondo la sua significazione generica.

E perchè tutto ciò che serve ad evitare le perdite, contribuisce a conservare le cose esposte ad essere perdute, l'Ufficio Centrale diceva, e diceva bene, che quando nel trattato è detto che in caso di naufragio tutte le spese di conservazione della nave e delle merci sono dovute, devesi intendere in questa espressione compresa qualunque spesa fatta perchè le merci o la nave non andassero perdute, cioè tutte quelle che nelle patenti del 1827, sono dette spese di ricupero, di salvataggio, di custodia nei magazzini, ed anche il premio, che sotto forma di retribuzione possa essere dovuto a quelli che oltre al rischio di esporre la propria vita per salvare la nave o la merce altrui, impiegarono il tempo e la fatica a conseguire questo intento.

Mi pare anzi che sia anche soprabbondante per questa specie di spesa una riserva nel trattato. E veramente non sembra che occorra una clausola espressa perchè la retribuzione delle fatiche di chi presta il suo lavoro per salvare la nave o la merce altrui, non resti a carico dello Stato nostro, e vada a carico di colui a cui appartiene la merce o la nave sia italiana, sia belga.

È principio di diritto naturale sancito dalla legge civile, che chiunque fatica debba essere remunerato da colui al quale la fatica ha fruttato; e perciò la retribuzione dovuta a coloro che salvarono le merci e le navi dal naufragio, sarebbe sempre dai nostri tribunali aggiudicata a coloro che la domandassero ai proprietari delle une o delle altre.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale persiste nel credere che realmente l'espressione di *dépenses faites pour la conservation de ces objets*, sia generica ed abbracci il salvataggio, il ricupero, la custodia nei magazzini e il premio dovuto a chi corse rischio, e faticò per salvare la merce o la nave dal naufragio.

L'Ufficio ha avuto anche riguardo al progetto di legge presentato dal Governo sulla marina mercantile, il quale verrà tra non molto in discussione in questa assemblea, ed ha voluto anche preoccuparsi di ciò che in quel progetto è scritto. Ma esso è convinto, che quando anche siffatto progetto fosse dal Senato adottato senza modificazioni di sorta, l'espressione di spese fatte per la conservazione delle merci e delle navi comprenderebbe tutte quelle che vi sono indicate come ricompensa o remunerazione dovuta a coloro i quali o salvarono la nave, o ricuperarono la merce, oltre alle spese di magazzino e di custodia della merce medesima. Per-

ciocchè, il ripeto, la *custodia* non è tutta la *conservazione*, come crede l'onorevole preopinante; e le spese della *custodia* sono una specie di spese che fa parte di quelle di *conservazione*; siccome la specie fa parte del genere.

Quindi parmi che dopo quest'intelligenza data all'articolo 29, il quale è identico agli articoli dei trattati del 1857 e del 1851, il dubbio sollevato non possa sussistere; e spero che anche l'onorevole preopinante ne sia soddisfatto, perciocchè egli realmente altro non desidera se non che sia qui solennemente stabilito che non possa sorgere alcun dubbio fondato nell'applicazione di quell'articolo.

Senatore Farina. Io veramente quando in origine emisi l'osservazione alla quale ha fatto cenno or ora l'onorevole Relatore si è perchè non credeva chiaro il disposto dell'articolo, non lo credeva in allora, e lo credo ancor meno adesso; parmi però che adesso rimarrà ben spiegato che almeno per parte di uno dei contraenti si è inteso che si debba interpretare il trattato a quel modo. Stando peraltro alle letterali espressioni del trattato io domando se c'è mai uomo al mondo il quale ha perduto una cosa qualunque, che questa cosa non è più da lungo tempo in suo possesso, ma in balia delle onde da mesi ed anni, se possa dire che la conserva? La *conservazione* è un atto chiaro, che implica il possesso della cosa; ma quando manca tale possesso manca necessariamente la spesa della *conservazione*; nessuno può conservare quello che non ha e non possiede, e conseguentemente l'interpretazione che vuol darne l'onorevole Relatore, stando alle parole della legge, manca di fondamento legale, tanto più che il preteso atto conservativo includerebbe una novazione con trapasso di proprietà di una parte della merce.

Io non mi farò a citare testi di leggi per provare che quando si parla di *conservare* si debbe *possedere* perchè sia qualunque la legge che si prenda in proposito si viene indubbiamente a questa conseguenza.

Tuttavia noi attenendoci allo spirito non alla lettera della stipulazione intendiamo dare questa interpretazione che è la vera e la giusta, e lo capisco; ma io dico che sarebbe stato molto più opportuno forse spiegare la cosa da tutte due le parti per chiudere l'adito ad ogni contestazione, anzichè esprimersi così ambiguamente.

L'onorevole Relatore ha detto: io credo che il diritto del salvataggio che spetta a colui che ha salvato la merce si debbe intendere necessariamente riservato.

A questa osservazione ho due obiezioni da muovere:

Prima di tutto, può essere che sia riservato il diritto dell'individuo, ma non il diritto dello Stato, che ha contratto in termini precisi contrari, e la conseguenza sarebbe che lo Stato nostro rimpetto al Belgio che è contraente con lui non potrebbe ripetere le spese di salvataggio, ma che per altro dovrebbe pagare il premio a colui che avesse salvato la merce o la nave.

Questa sarebbe la conseguenza dell'intelligenza naturale di quest'articolo, perocchè quest'articolo dice espressamente che non sono riservate che le spese di custodia e di conservazione: ora finchè la parola conservazione, spogliata del possesso, non vorrà dire ricupero, il che è ben diverso, stando strettamente alle parole della legge si dovrebbe intendere in questo significato.

Infatti ecco cosa troviamo scritto nella seconda parte dell'articolo relativo del trattato:

« Les dits effets ou marchandises ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul Italien ou Belge dans l'arrondissement du quel le naufrage aura eu lieu, et le consul, ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets. »

Dunque non sono riservate che queste; ogni altra non si può dire, che sia stata riservata, e siccome uno Stato stipula non solo nell'interesse personale, ma in quello di tutti i suoi cittadini così è evidente che non essendo riservate che le spese di conservazione, non si può dire che siano state egualmente riservate quelle di salvataggio. Molto meno poi l'onorevole preopinante potrebbe appoggiare la sua tesi al disposto delle leggi che sono attualmente in vigore.

Infatti la patente del 1827 fa espressamente la distinzione che ho fatto io or ora, fra le spese di salvataggio e quelle di conservazione, e se non le chiama spese di conservazione, dà però tutte le indicazioni necessarie per vedere che intende parlare di conservazione, mentre nominando la *custodia* della merce riesco evidente che nella conservazione la custodia è implicita. Difatti esse espressamente così distinguono una spesa dall'altra: « Tutte le spese occorrenti per la ricuperazione » (e qui la parola di ricuperazione equivale a salvataggio) « e quelle, notate bene, per gli espressi spediti, e le altre per la pigione dei magazzini, e custodia della mercanzia. » Dunque evidentemente non ha confuso, come il signor Relatore, ma ha distinto una cosa dall'altra; per conseguenza egli è innegabile anche sotto questo riguardo, che l'onorevole Relatore abbia voluto dare una spiegazione che non è convalidata, come egli crede, dalle disposizioni delle nostre leggi preesistenti.

Avrei altre osservazioni ad aggiungere, ma credo superfluo di farle, perchè parmi che sia bene spiegato che noi altri tutti intendiamo di interpretare il trattato in questo senso; e siccome poi questa cosa è anche dell'interesse de' Belgi, conseguentemente io credo che il Belgio pure vorrà interpretarlo in questo modo, e quindi non intratterrò più a lungo il Senato a questo riguardo.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Credo mio debito di dichiarare all'onorevole Senatore preopinante che i Governi

banno sempre interpretato quest'articolo nel senso che venne testè lucidamente spiegato dall'onorevole Senatore Scialoja.

Non entrerò nella questione politica; solo dirò che anch'io credo che la parola *conservazione* è forse un poco troppo generica, ma appunto perchè generica, non altera il diritto comune nè altre leggi, nè nuoce al trattamento di cui caduno ha diritto.

Presidente. Le osservazioni fatte dal Senatore Farina non dando luogo a veruna proposta di modificazione, se altri non domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi l'intende chiusa, sorga.

La discussione generale è chiusa.

Rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione concluso tra l'Italia ed il Belgio, e sottoscritto in Torino addì 9 aprile 1863. »

Se non v'ha altra osservazione, il progetto di legge essendo di un articolo unico, si passerà allo squittinio segreto che si farà in seguito, dopo votata l'altra legge, con una sola chiamata.

Passo al progetto di legge relativo al trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 101.*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola sulla discussione generale passo alla lettura de' singoli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in quanto lo riguarda, al trattato generale firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda. »

(Approvato.)

« Art. 2. A tale effetto saranno stanziati nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri, parte straordinaria, in apposito capitolo sotto la denominazione: *Indennità pel riscatto del pedaggio sulla Schelda e relativi interessi*, le seguenti somme:

Per l'anno 1864	L. 48,720 »
Per l'anno 1865 e pei successivi fino al 1873 inclusivamente	» 58,972 49

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Rammento al Senato che l'ordine del giorno porta quattro progetti di legge: ora non se ne votano che due, per conseguenza immediatamente dopo si discuteranno gli altri, cioè si ripiglierà la discussione del progetto relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri rimasto in sospenso per gli schiarimenti che doveva procurarsi il signor Ministro, e si discuterà anche quello relativo a spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giu-

stizia, per l'ordinamento giudiziario e riparazioni ad edifici sacri.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Belgio.

Votanti	86
Favorevoli	82
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Sul trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

Votanti	85
Favorevoli	81
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Si ritorna alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze Il Senato votando questo progetto di legge ha lasciato in sospenso gli articoli 5 e 6, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Senatore Imperiali, il quale reputava che le somme occorrenti ai sussidii fossero di grande rilevanza, e citava l'esempio di una sola compagnia di Genova, la quale, come a lui era stato riferito, fornisse circa 700.000 lire a tal uopo annualmente.

Io risposi che certamente la somma era a gran pezzo inferiore a quanto egli credeva; ma non ho potuto dar ragione della cifra, non avendo in quel momento le carte a ciò relative.

Ora posso riconfermare pienamente quanto dissi, aggiungendo che la cifra delle pensioni e sussidii di tutta Italia, per quanto è stato calcolato al Ministero d'Agricoltura e Commercio, risulta circa di 300,000 lire.

Se adunque per tutte le città d'Italia dove sussistono di tali compagnie e corporazioni privilegiate occorrono lire 300,000; se, dico, la somma che si spende in sussidii e pensioni è all'incirca di lire 300,000, ben vede l'onorevole Senatore Imperiali che era inesatta la relazione a lui fatta che una sola compagnia di Genova avesse a pagare 700,000 lire. Inoltre dalla cifra che io ho indicata e che fu dal mio onorevole Collega recata innanzi alla Camera dei Deputati allorquando si trattò questa questione, si può dedurre che mentre da una parte non è impossibile, anzi è plausibile il credere che i lavoratori potranno con una leggera tassa sopporre a questo servizio, dall'altra parte se nei primi momenti dovesse una frazione, una porzione di tali sussidii, essere anticipata per 1/3 dallo Stato, per 1/3 dai Comuni, e per 1/3 dalle Camere di commercio con rimborso successivo, essa non costituirebbe di certo per nessuno di questi corpi un onere grave. Io credo e spero che queste spiegazioni potranno appagare l'onorevole Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. A me rincresce di non potere essere del tutto rassicurato sopra l'entità della somma che si dovrebbe pagare per le pensioni delle vedove e degli orfani, e per gli ammalati delle Corporazioni delle compagnie di carovane e di facchini in Genova, giacchè io ho un altro dato che mi pare disti ancora molto dalle informazioni che ci fornisce il signor Ministro.

So che a Genova il municipio ha domandato quale sarebbe stata più o meno la quota che dovrebbe pagare per supplire alle pensioni che le disciolte compagnie non pagherebbero più ai vecchi, agli ammalati ed agli orfani, e pare che il municipio abbia avuto per risposta che dal più al meno dovrebbe contribuire da 60 a 65 mila lire. Ora, se il municipio di Genova soltanto (il quale non deve pagare che 1/3 di questi sussidii, un altro terzo dovendosi pagare dalla Camera di commercio e l'altro dal Governo) deve pagare 60 o 65 mila lire, tali sussidii per la sola città di Genova ascenderebbero a lire 190 mila circa, quindi non capisco come per tutto il Regno d'Italia siano solo di lire 300 mila.

Torno a dire che se la somma è leggera si può transigere anche sul principio: giacchè a quale scopo facciamo noi questa legge? Per accordare maggior libertà al lavoro; ma a me sembra che si restringa piuttosto la libertà quando si assoggetta un individuo a condizioni tanto onerose come sono quelle espresse nell'articolo 5 che ora discutiamo, cioè: di dover acconsentire alle istituzioni di mutuo soccorso esistenti o che verranno fondate.

Però, se questo vincolo che s'impone ai concorrenti al lavoro fosse sopportabile per la quota minima che dovessero contribuire i nuovi ammessi alle compagnie di facchini e si riducesse una tal quota al quinto o al sesto del loro guadagno giornaliero, io transigerei anche sulla questione di massima, perchè, come ho detto, il principio non mi sembra giusto. In altro caso, cioè, se si lasciasse incerto l'ammontare della quota che le nuove compagnie dovrebbero sborsare per sopporre il valente delle pensioni che le antiche compagnie pagavano alle vedove, agli orfani e agli ammalati, siccome la ritenuta che si dovrebbe fare sulla mercede giornaliera di ciascun lavorante potrebbe assorbire in gran parte il loro guadagno, io non potrei votare con animo tranquillo il presente articolo.

Io perciò proporrei un emendamento, ossia aggiunta all'articolo quinto nel modo seguente:

« Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei porto-franchi od in altro luogo, in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidii che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro, ritasciando a tal uopo il quinto del guadagno giornaliero, ecc. »

Presidente. Se il signor Senatore Imperiali intende

di proporre un emendamento, io lo prego a volerlo mandare per iscritto al tavolo della Presidenza.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. I dati cui accennava l'onorevole Senatore preopinante, relativi all'inchiesta del comune di Genova, non mi maravigliano, e non discordano molto dai miei, giacchè si è precisamente a Genova dove queste corporazioni si trovano in maggior numero. Ve ne ha qualcheduna eziandio a Livorno ed a Milano, ma veramente, ripeto, è a Genova dove estendono maggiori radici: per cui la cifra che io accennai, appoggiandomi all'asserzione del mio collega dell'agricoltura, industria e commercio non dista, credo, dalle deduzioni che verrebbero da quanto egli asseriva.

Quanto poi allo stabilire un *maximum* della quota di rilascio, io in verità debbo rifiutar assolutamente tale proposta, non solo perchè mi parrebbe gran peccato lo scomporre una legge la quale ha già fatto due volte il corso dalla Camera dei Deputati al Senato, ma principalmente perchè la troverei contraria al principio di libertà che l'onorevole preopinante invoca.

Infatti non vi è nessuno che obblighi un individuo a lavorare più in un luogo che in un altro: se trova il suo tornaconto di andare qui vi andrà, altrimenti andrà altrove.

La sola condizione che mette il Governo alla accettazione di questi individui si è che quelli che vorranno andare a lavorare là, debbano prendere parte a quelle associazioni di mutuo soccorso già stabilite, o che si stabiliranno in favore delle vedove, degli orfani, ecc. Se troveranno che il salario che ne ricaveranno non sarà tale da paraggiare quello che ricaverrebbero da altre industrie, e ciò per effetto della quota che dovranno rilasciare per l'associazione anzidetta, essi si daranno ad un'altra industria, perchè, ripeto, tutti hanno libertà di recarsi a lavorare ove meglio loro conviene.

Io conchiudo adunque respingendo assolutamente la proposta dell'onorevole Imperiali.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo G., Rel. Mi corre obbligo, o Signori, di levarmi una taccia, cioè, se non si trovò forse nella presente relazione approfondito abbastanza questo punto, ciò fu diffusamente spiegato nella prima relazione dietro la quale il Senato già ammetteva l'articolo in questione.

Io poi mi acquietai in tale rapporto anche dal vedere che nessuna delle numerosissime petizioni presentate in special modo dalle corporazioni della città di Genova, nessuna, dico, faceva cenno di quest'ingente somma che si crede dal preopinante percepita dalle vedove ed orfani degli antichi privilegiati, quindi il carico che stava per assumersi dai nuovi lavoranti

si doveva ritenere da loro sopportabile e per nulla eccessivo.

Quest'argomento mi pare debba acquietare eziandio l'onorevole Senatore Imperiali, perchè se infatti gli attuali lavoranti fanno fronte con parte della loro mercede alla pensione delle vedove ed orfani col salario che percepiscono, è evidente che anche quelli che subentreranno nel lavoro potranno dare altrettanto; perchè questo salario in proporzioni maggiori lo paga il commercio, e non è che si dia al lavorante tanto meno di giornata, ma si dà tanto ad esso quanto basta per poter al salario farsi la sottrazione bastevole a pagare le pensioni alle vedove ed agli orfani, che andranno naturalmente diminuendo e vi subentreranno quelle e quelli dei nuovi lavoranti.

Pare che tale argomento possa tranquillare l'onorevole Imperiali, tanto più che se questa legge venisse modificata essendo già stata riprodotta due volte in questo ramo del Parlamento andrebbe troppo in lungo; massime avendosi per termine fisso tutto il 1864.

Prolungando ancora la discussione con emendamenti sarebbe lo stesso che lasciare sussistere ancora i privilegi che da tutti fu invocato che si sopprimessero già da molti anni, come risulta da varie petizioni ed editi di lamentate proroghe, privilegi nocivi al commercio, e lamentati dal medesimo in special modo di Genova, che presentò tante istanze in varie epoche per la soppressione di queste corporazioni privilegiate tanto contrarie ai sani principii della libertà di commercio.

Per questo spero che il Senatore Imperiali vorrà ritirare la sua proposta.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Prima debbo leggere il suo emendamento per vedere se è appoggiato.

Il Senatore Imperiali vorrebbe aggiungere all'articolo 5 così concepito:

« Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei porto-franchi od in altro luogo, in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidii che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro » le seguenti parole: *rilasciando a tal uopo il quinto del guadagno giornaliero.*

Chi appoggia quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

Rileggo l'art. 5 per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Chi lo approva, sorga.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Scusi, a mezzo della votazione non posso più accordarle la parola.

Senatore Imperiali. Il signor Presidente mi aveva riservata la parola, del resto vi rinunzio per non abusare della pazienza del Senato.

Presidente. Ho letto il suo emendamento, non è

stato appoggiato dal Senato, io non posso fare soste maggiori.

Chi approva l'art. 5, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 6. Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidii, sarà provveduto, in via di anticipazione, con un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai municipi e dalle Camere di commercio de' luoghi dove tali corporazioni esistono. »

Chi approva l'art. 6, sorga.

(Approvato.)

Tutti gli articoli della legge sono approvati.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO A SPESE STRAORDINARIE
SUL BILANCIO 1862
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
PER L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
E RIPARAZIONI AD EDIFIZI SACRI.

(V. Atti del Senato, N. 97)

Rimane ora all'ordine del giorno ancora un progetto di legge; se il Senato non ha difficoltà passeremo alla discussione del medesimo, e faremo poi due squittinii segreti con una sola chiamata.

Se non vi sono osservazioni in contrario si prescindere anche dalla lettura preliminare del progetto di legge relativo a spese straordinarie sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia per l'ordinamento giudiziario e riparazioni ad edifici sacri.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, do lettura degli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 230,000 per la provvista di mobili e per adattamenti di locali in conseguenza dell'attuazione del nuovo organamento giudiziario nelle provincie napoletane, lombarde e siciliane, e quella di lire 400,000 in anticipazione alle amministrazioni comunali delle provincie napoletane e siciliane, per far fronte alle spese di primo stabilimento delle Corti di assise, dei tribunali di circolo e delle giudicature mandamentali. »

» Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1862 al capitolo: *Spese derivanti dall'attuazione di nuovi ordinamenti giudiziari.* »

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È altresì approvata la spesa straordinaria di lire 271,192 85 da ripartirsi nel seguente modo:

Lire 215,400 per riparazioni di edifici sacri nelle provincie toscane;

Lire 55,792 85 per le provincie napoletane, cioè:
Lire 45,792 85 secondo la destinazione già fattae dal cessato Governo di Napoli, per riparazione delle seguenti chiese:

Chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera L. 6,764 10
Chiesa di San Pietro a Vasto » 2,976 40
Chiesa parrocchiale di Avezzano » 5,452 35
Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gaeta » 30,600 00
e lire 10 000 per concorso del Governo nella spesa di riedificazione del Duomo di Nola.

» Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti per l'anno 1862, in due appositi capitoli, sotto il titolo: *Spese di culto (Toscana), e spese di culto (Napoli).* »

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto dei due progetti di legge, siccome il professore Tommasi, i di cui titoli a Senatore furono verificati in questa seduta, trovandosi nelle sale del Senato, si farà luogo alla prestazione del giuramento del medesimo; prego quindi il Senatore Imperiali ed il Senatore Orso Serra di volerlo introdurre nell'aula.

Annunzio al Senato che non vi sono in pronto lavori per fissare fin d'ora una seduta, e che i signori Senatori saranno avvisati a domicilio.

Da ultimo debbo fare presente al Senato, che il Senatore Niutta, il quale fa parte della Commissione per l'esame del progetto di legge del nuovo Codice civile, non potrà probabilmente per molto tempo recarsi a Torino; conseguentemente la Presidenza, usando della facoltà accordatagli dall'articolo 18 del Regolamento, ha sostituito al Senatore Niutta il Senatore Lanzilli.

(Il signor Senatore Tommasi introdotto nell'aula presta il giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor professore Tommasi della prestazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Votanti 81
Favorevoli 76
Contrari 5

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia per l'ordinamento giudiziario e riparazioni ad edifici sacri.

Votanti 82
Favorevoli 73
Contrari 9

(Il Senato approva.)

La seduta è levata (ore 5 1/4).

CIX.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Composizione degli Uffici — Sunto di petizioni — Giuramento dei Senatori Di Giovanni, Venini e Besana — Omaggi — Congedi — Annunzio della morte del Senatore Bellelli — Osservazioni dei Senatori Correale e Gallotti sulla proposta per la nomina di un Segretario in surrogazione del Senatore Bellelli — Relazione sui titoli del Senatore marchese Fontanelli — Considerazioni ed istanza del Senatore Casati in appoggio della petizione presentata al Senato sui duelli — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Deliberazione per la stampa di questa petizione — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dei Lavori Pubblici — Interpellanza del Senatore Muslo al Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Presentazione di due progetti di legge per parte del Ministro della Guerra — Proposta del Senatore Castagnetto — Discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta — Istanza del Senatore Arrivabene per l'esame di un documento che intende sottoporre all'Ufficio Centrale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Presidente procede all'estrazione a sorte degli Uffici, i quali rimangono composti nel modo seguente:

UFFICIO I.

Dragonetti	Porro
Pallavicini Fabio	Tommasi
Riva	Marzucchi
Arese	Durando Giacomo
Ricci	Del Giudice
Galvagno	Della Rocca
Castelli Edoardo	Marliani

Natoli	Fenzi
Nigra	Niutta
Roncalli Francesco	Colonna Andrea
Pastore	Villamarina
Melegari	Poggi
Di Sennaz	Gravina
Imperiali	Massa Saluzzo
Varano	Di S. Marzano
Moscuza	Avossa
Amari Professore	Demonte
Chiesi	Di S. Giuliano
Cotta	Miglietti
Pepoli	Acquaviva
Regis	Di Campello
Manno	Manna
Gianotti	Monti
Clugi	Manzoni Alessandro
De Gregorio	

UFFICIO II.

Di S. Martino	Arrivabene
Vigliani	Lauzi
Scialoia	Salmour
Cadorna	Torremuzza
Pallavicino-Mossi	Elena
Dabormida	Prudente
Cambray-Digny	Di Giacomo
Di Fondi	Pallavicino Trivulzio
Serra Francesco	Serra Domenico
Ricotti	Della Bruca
Sylos-Labini	Torrearsa
Lovera	Scovazzo
Audiffredi	Gallina
Pasolini	Notta
Imbriani	Giorgini
Gallotti	Bona
Martinengo Giovanni	Deferrari Raffaele
Ambrosetti	Baracco
Di Laconi	D'Affitto
Sagarriga	Oneto
Longo	Sauli Francesco
Gioia	De Ferrari Domenico
Mamiani	Menabrea
Farina	Borghesi
D'Adda	

UFFICIO III.

Quarelli	Pallieri
Tecco	Capriolo
Arnolfo	Spinola
Irelli	Paternò
Simonetti	De Sauget
Serra Orso	Carradori
De Castilia	Ferrigni
Spada	Torrigiani
Siotto-Pintor	Durando Giovanni
Sforza	Calabiana
Mansoni T.	Di Negro
Mazara	Correale
Meuron	Fanti
Gonnet	Borromeo
Pandolfina	Caveri
Di Pollone	Camozzi
Pinelli	Lechi
Cepi	Lella
Guardabassi	Centofanti
Cibrario	Della Gherardesca
Sappa	Panizza
Martinengo Leopardo	Coppola
Lo Schiavo	Guevara
Paleocapa	Sella

UFFICIO IV.

Belgioioso	Biacaretti
Marsili	Gallone
Mosca	Taverna
Castagnetto	Balbi-Senarega
Vacca	Gagliardi
Capone	Valerio
Vesme	Gualterio
Desambrois	Carbonieri
Mameli	Genoio
Colla	Antonacci
Oldofredi	Colonna Gioachino
Montanari	Amari Conte
Serra Francesco Maria	Tanari
Stara	Della Rovere
Salvatico	Strongoli
Gamba	D'Azeglio
Lanzilli	Piria
Matteucci	Ghiglini
Piazzoni	Lambruschini
Cesarò	Dalla Valle
S. Vitale	Roncalli Vincenzo
Moris	Merini
Giovanola	Torelli
Canti	Della Verdura

UFFICIO V.

Conelli	De Foresta
Quaranta	Benintendi
Sismonda	Di Revel
Strozzi	Linati
Prinetti	Scacchi
Gozzadini	Doria
Nazari	Musio
Castelli Michel Angelo	Di S. Elia
Balbi-Piovera	Breme
Bevilacqua	Melodia
Colobiano	S. A. R. il Princ. Eugenio
Pizzardi	Di S. Cataldo
Piazza	Beretta
Corsi	Ridolfi
Alfieri	D'Angennes
Araldi	Cataldi
Malvezzi	Puccioni
Ferretti	Saluzzo
Sauli Ludovico	De Gasparis
Pareto	Bolmida
Duchoqué	Pallavicini Ignazio
De Gori	Bonelli
Pernati	Casati
Pavese	Montezemolo

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del seguente sunto di petizioni.

« N. 3467. Il consorzio nazionale agricolo di Cremona (Lombardia) porge al Senato motivate istanze perchè venga approvato il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

» 3468. Numero 144 abitanti di Acicatena (Catania) domandano che nell'approvazione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria non venga mutato l'attuale contingente della Sicilia basato sopra l'ultimo catasto.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

» 3469. La compagnia dei facchini, carovana del porto franco di Genova sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine ai soccorsi cui hanno diritto i membri della stessa compagnia per aver contribuito all'associazione con precedenti ritenute.

» 3470. Il Consiglio comunale di Nicosia (Sicilia) domanda che del Senato venga respinto il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

» 3471. Il Sindaco a nome della Giunta municipale di Reggiolo (Emilia) sottopone al Senato alcune considerazioni intorno al progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria circa al soverchio aggravio che verrebbe imposto ai Comuni di quel Circondario.

» 3472. Il Consiglio comunale di Catania fa istanza perchè venga dal Senato respinto il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

» 3473. Il Consiglio comunale di Giarre (Catania) domanda, che ove al Senato piaccia di adottare il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, non venga almeno alterato l'attuale contingente di Sicilia risultante dal Catasto ultimamente compiutosi.

» 3474. La Giunta municipale di Militello in Val di Catania, unitamente a 73 cittadini dello stesso mandamento.

(Petizione identica alla precedente.)

» 3475. N. 145 abitanti del mandamento di Vizzini (Catania).

(Petizione identica alla precedente.)

» 3476. N. 17 abitanti del Comune di Tre Mestieri (Catania).

(Petizione identica alla precedente.)

» 3477. La Deputazione provinciale di Cuneo domanda che nella legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria vengano introdotte alcune modificazioni, mercè cui riesca meno gravata la condizione di quella provincia.

(Petizione a stampa.)

» 3478. Il Sindaco ed i Consiglieri comunali di Rapallo (Chiavari) sottopongono al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, domandando che venga adottata per quel circondario una più equa ripartizione di tributo.

» 3479. N. 30 abitanti di Serra di Falco.

» 3480. Il Sindaco e parecchi proprietari di Gagliano (Sicilia).

(Petizioni identiche a quella segnata al N. 3473.)

» 3481. La Giunta municipale di Pinerolo, provincia di Torino, domanda che nel progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria venga stabilita una riduzione provvisoria di tributo pei terreni viniferi affetti dalla crittogama.

» 3482. La Giunta municipale d'Alba, provincia di Cuneo, fa adesione alla petizione della Deputazione provinciale di Cuneo relativa alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

» 3483. Il Consiglio comunale di Siracusa (Sicilia) fa istanza perchè dal Senato venga riformato il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria nel senso che ne risulti un più equo riparto del contingente.

» 3484. Il Consiglio comunale di Barge (Cuneo) fa adesione alla petizione della Giunta municipale di Saluzzo relativa al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

» 3485. N. 66 abitanti di Assoro (Sicilia).

(Petizione identica al N. 3473.)

» 3486. N. 56 abitanti del comune di Barra Franca (Sicilia).

(Petizione identica al N. 3473.)

» 3487. N. 69 cittadini del comune di Belpasso (Sicilia).

(Petizione identica al N. 3473.)

» 3488. N. 52 cittadini del comune di Acireale (Sicilia).

(Petizione identica al N. 3473.)

(Le ultime 15 petizioni giunsero dopo compiuta la stampa della relazione sul progetto di legge cui riguardano.)

« 3489. Il Consiglio comunale di S. Giuseppe (Sicilia) porge al Senato motivate istanze acciò venga impedita la separazione da quel comune della borgata di Sancipirello.

» 3490. Francesco Lubrano di Napoli, già segretario generale della Prefettura di polizia del cessato Governo borbonico, domanda di essere reintegrato nella pensione già liquidata in suo favore e ritoltagli da decreto dittatoriale di destituzione.

» 3491. Giuseppe Rascio di Pollica (Salerno) domanda che venga rievocata la condanna a domicilio coatto che dice inflittagli ingiustamente.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Presidente. Essendo presenti nelle sale del Senato i signori Di Giovanni, Venini e Besana i cui titoli furono già verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Belgioioso e Natoli di volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti nell'aula i Senatori Di Giovanni, Venini, e Besana, prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori Di Giovanni, Venini e Besana del

prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni

Fauno omaggio al Senato:

Il Profetto di Reggio (Calabria) degli *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1863.*

Il Ministro della Pubblica Istruzione d'una copia dell'*Annuario Bibliografico italiano*, pubblicato per cura di quel Ministero.

Il Ministro dei Lavori Pubblici di N. 250 copie del *Rendiconto dell'esercizio delle strade ferrate dello Stato per l'anno 1862 e dei telegrafi pel 1863.*

Il Direttore Generale delle Gabelle di 160 copie del *Movimento Commerciale del 1861.*

La Società Torinese delle case operaie di dieci esemplari dei suoi *Statuti.*

Il marchese Cusani di 250 copie d'un *Parere di avvocati francesi sopra una vertenza che tiene col Governo.*

Il cav. avv. Giovanni Battista Bertazzi di quattro esemplari di alcune sue *Opere drammatiche.*

L'ingegnere Pietro Passerini di due copie delle sue *contropieche ed osservazioni tendenti a far conoscerre il vero stato del bonificamento delle Maremme Toscane.*

L'ingegnere Deputato Agudio di 200 copie d'una *Memoria sul suo sistema di trazione sui piani inclinati delle ferrovie.*

Il dott. comm. Fenicia d' un suo scritto per titolo: *Cantica sulle grandezze d'Italia.*

Il signor G. B. Brignardello d'un suo *Cenno biografico della vita e delle opere di Francesco Filippo Pepe.*

L'avv. Contrucci di alcune epigrafi da esso dettate in occasione dell' inaugurazione della ferrovia Maremmana.

Si darà conoscenza di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge le lettere dei Senatori De Sauget, Strozzi, Marzucchi, Sella e Coppola, colle quali chiedono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Onorevoli Colleghi,

M'incombe il triste ufficio di dover annunziare al Senato la morte del Senatore barone commendatore Gennaro Bellelli, trapassato in Napoli il 21 dello scorso maggio.

Devoto alle idee liberali, il barone Bellelli sostenne per esse la persecuzione e la prigionia, nè venne meno la sua fede nell'avvenimento di una politica che assicurasse il risorgimento italiano.

Deputato di Salerno nel Parlamento napoletano del 1848, esule quindi dalla sua patria per ben dieci anni, vide infine spuntare i giorni da lui desiderati.

Destinato da prima alla carica di Direttore generale delle poste, dei telegrafi e delle strade ferrate nelle provincie meridionali, ottenne nell'esercizio di quella l'ambita approvazione de' suoi concittadini. Soppresso poi tale ufficio, venne chiamato a sedere in questo Consesso, e vi fu la sua presenza gradita così, che il Senato gli volle dare una testimonianza della sua fi-

ducia eleggendolo ad uno dei posti di Segretario. La malattia che doveva condurlo alla tomba, lo tenne lungi pezza lontano da noi, ma la sua memoria rimarrà riverita tra quelli che furono in grado di apprezzarne le distinte qualità dell'animo, le estese cognizioni, la facile penna e l'animoso patriottismo.

Per la morte del signor Senatore Bellelli rimanendo vacante un posto di Segretario, interrogo il Senato se intende procedere fin d'ora alla nomina del medesimo in surrogazione del compianto nostro collega.

Se non vi ha osservazione....

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale.** Mi permetterà il Senato che io faccia un'osservazione.

Gli affari essendo pressanti e molti e la stagione assai inoltrata, crederrei conveniente che si esaurissero prima gli affari più interessanti. a questa elezione poi si potrebbe procedere in qualche giornata in cui il Senato non fosse in numero, e non si potessero discutere altre leggi.

Presidente. Ma per poter addivenire a tale nomina bisogna essere in numero.

Del resto credo che si potrebbe, secondando anche l'idea dell'onorevole Senatore Correale, combinare la cosa; pregando i signori Senatori di volersi fissare sulla persona a scegliere in sostituzione del signor Senatore Bellelli, e rimandare così non a domani, ma all'altra seduta successiva la votazione per tale nomina.

Senatore **Gallotti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti.** Mi pare che si potrebbe rimandare questa nomina dopo discussa e votata la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, perchè sono importanti questi giorni, massime per molti Senatori che non appartengono a queste provincie e che forse non possono trattenersi a lungo qui; quindi, se non si pensa diversamente dai miei colleghi, si potrebbe, ripeto, procedere a questa nomina quando sia finita la discussione della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Del reato mi rimetto al Senato.

Presidente. Credo che quest'elezione non farà perdere molto tempo al Senato.

Debbo inoltre osservare che da lungo tempo si trova vacante uno dei posti di segretario, non avendo il Senatore Bellelli potuto compiere questo suo dovere, perchè ammalato, e che quando si sono questi uffizi cominciosi conviene che i titolari dei medesimi facciano atto di presenza.

Ora compendosi il numero dei signori Senatori segretari, si provvede anche al comodo, alle convenienze degli altri Senatori che fin qui hanno supplito il Senatore Bellelli.

Se però il signor Senatore Gallotti intende fare una proposta, allora interrogherò il Senato.

Senatore **Gallotti.** Io non intendo fare proposta; mi

sono limitato a sottoporre un'osservazione al Senato, alla cui saviezza del resto mi rimetto.

Presidente. Allora non essendovi altra proposta, ripeterò al Senato che mi parrebbe conveniente che alla seconda seduta dopo questa, si procedesse alla nomina del segretario; tutti potranno preparare le loro schede, e quindi in breve tempo sarà compiuta l'elezione.

RELAZIONE
SUI TITOLI DEL SENATORE FONTANELLI.

Presidente. La parola è al signor Senatore Chiesi per la relazione sui titoli a Senatore del signor marchese Fontanelli.

Senatore Chiesi, Relatore. Il marchese Camillo Fontanelli di Modena, del fu generale e Ministro della Guerra del primo regno d'Italia marchese Achille, fu nominato Senatore del regno con regio Decreto 13 marzo 1864 e ciò all'appoggio del n. 20 dell'articolo 33 dello Statuto, come risulta dalla lettera del signor Ministro dell'Interno 2 maggio prossimo passato. Fu egli che all'assemblea nazionale di Modena convocata dal Dittatore Farini dopo la pace di Villafranca, nella seduta del 19 agosto 1859 fece la proposta che l'assemblea pronunziasse la decadenza in perpetuo della dinastia di Austria d'Este, e l'esclusione dal reggimento delle provincie dell'ex ducato estense d'ogni e qualunque principe della Casa Asburgo-Lorena. La quale proposta, a cui si associarono altri deputati, venne discussa ed approvata nella successiva seduta del 20 agosto con voto unanime.

La sua condotta politica in quei difficili momenti, e i servizi da lui resi al paese anche quale comandante superiore della guardia nazionale, gli meritavano la piena confidenza del Dittatore, che a lui affidava l'importante e delicata missione diplomatica di recarsi a Parigi ed a Londra quale incaricato d'affari, in compagnia del Presidente dell'assemblea, onde patrocinare presso S. M. l'Imperatore di Francesi e il Governo della Regina d'Inghilterra i diritti e i voti delle provincie dell'ex ducato per l'annessione al Regno Subalpino. I fatti provarono che una tale missione ottenne il desiderato intento, e il municipio di Modena ringraziava gli incaricati con lettera per loro onorevolissima chiamandoli *benemeriti della patria*. Lo stesso marchese Camillo Fontanelli, con decreto 20 dicembre 1859 fu pure onorato dal Dittatore di altra missione diplomatica, cioè di rappresentare i popoli dell'Emilia presso il R. Governatore delle provincie collegate dell'Italia Centrale.

In vista di tali benemerenze, e constando da legale documento che il marchese Camillo Fontanelli, già deputato al Parlamento nella settima legislatura, ha compiuta l'età prescritta dallo Statuto, essendo nato il dì 23 luglio 1823, mi pregio di proporvi a nome dell'Ufficio primo l'ammissione di lui a Senatore del Regno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della relazione testè letta.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Casati.

Senatore Casati. Chiesi la parola non per fare una interpellanza, ma per dirigere alcune osservazioni al Ministero.

Una tristissima piaga sociale sventuratamente va sempre più estendendosi tra noi — il duello. — Questo malaugurato retaggio della barbarie, lungi dal disparire per la progrediente civiltà, sembra all'incontro prendere maggiore espansione e vigore. Non fa d'uopo ch'io emetta parole per dipingerne l'assurdità e l'immoralità. Questo è un vero cui tutti noi rendiamo omaggio. Imperocchè non v'ha persona la quale mantenga, non dirò sentimenti cristiani, ma puramente razionali che non condanni un'aberrazione tanto immorale.

Noi fummo testimoni e lo siamo tuttora dell'accrescersi del numero dei duelli. Personaggi appartenenti alle classi più elevate dell'ordine sociale rendono tributo a tale assurdo. Ormai l'oratore il quale esprime colla schiettezza dell'animo il suo pensiero non è salvo sotto la tutela delle leggi dal non vedersi aggredito. L'uomo destinato a difendere l'ordine pubblico trova in una sfida un pericolo nello adempimento dei suoi doveri. Quale garanzia a colui che coscienzioso tutto si adopera perchè la sicurezza pubblica sia mantenuta, la famiglia tutelata, le leggi rispettate? Un'espressione sfuggita irreflessivamente, un gesto inavvertito, uno sguardo sbadato può condurre chiunque a trovarsi o sfidato o vilipeso. Questo non è frutto di libertà, bensì tirannia d'un falsato apprezzamento del principio d'onore.

Frammezzo a tanto male deplorabilissimo le magistrature se ne stanno silenziose, i giornali danno indifferentemente le notizie di duelli avvenuti o prossimi ad avvenire quasi fatti ovvii, comuni, innocenti. Che più? Persone costituite in alte dignità si prestano allo scandalo d'essere complici di simili delitti. E per verità mi fa meraviglia come nessuna voce autorevole non sia sorta a chiedere riparo a somigliante sociale sventura.

Le leggi colpiscono i crimini colle loro penali sanzioni, ma il Codice se ne rimane per questo suggellato. Io dunque imploro da chi tiene nelle mani la verga del Governo perchè la scuota, e la spada della giustizia non rimanga inoperosa chiusa nella guaina. Se basse genti uscendo da una taverna si bisticciano e dalle parole passando ai fatti sfidansi al coltello all'improvviso l'autorità è pronta, le arresta, le giudica, le condanna. Eppure vi sarebbe minore motivo di usare il rigore se riguardo si ha all'educazione rozza, al riscaldamento prodotto dal vino, alla mancanza di premeditazione. E nulla si fa, anzi se ne fa soggetto d'un ozioso conversare per un duello, perchè usasi della spada o della pistola invece del coltello, perchè invece di gente ineducata e plebea trattasi di persone civili, perchè a luogo d'una determinazione inopinata viene essa premeditata

e condotta a termine con date regole e norme. E non sarebbero queste circostanze altrettanti fatti per aggravare la colpeabilità?

Per sottrarsi dal perseguire col rigore questo delitto si oppone che per quanto le leggi ed i governi abbiano fatto non si riuscì ad estirpare questo tristissimo pregiudizio. E che perciò? Dovrassi esso lasciare diffondere senza tentare di mettervi per quanto si possi un argine? Forse che i Codici, i quali colpiscono con sanzioni alle volte anche eccessivamente severe l'omicidio, l'aggressione, il furto, il falso, riescono a sbandirli dalla società? Il duello è come un altro crimine qualunque, esso porta all'assassinio, il più grave dei delitti comuni; e l'autorità debbe con tutto il rigore frenarne la perpetrazione.

Quando un Governo e gli individui cui è affidata l'applicazione delle leggi agissero con tutta l'energia, non si estinguerebbe del tutto il pregiudizio nè i suoi tristi effetti sparirebbero affatto, ma immensamente il primo si fiaccherebbe ed i secondi verrebbero diminuendo. Vidi ridotti ai minimi termini i duelli in vasta monarchia solo perchè sapeasi essere su questo punto inesorabile il regnante. I magistrati non mancavano a colpire col rigore delle leggi e le autorità minori assecondavano con zelo. In questi provvedimenti non v'ha differenza fra Governo assoluto e libero. Qui non trattasi di arbitrio contro la libertà, ma di mantenere l'impero della legge, poichè invece l'arbitrio starebbe nel caso nostro non nell'oltrepassare i limiti dalla legge segnati, bensì nel trasandarla, è un arbitrio negativo non per questo meno illegale; coloro cui obbligo è far osservare le leggi se vi mancano si fanno arbitri dell'ordine sociale. Cambiate le leggi se non le credete sufficienti a porre freno al disordine, ma quali sono almeno applicatle, voi non potete arbitrariamente abbandonarne l'applicazione. Io non chieggo nulla che sia un sopra più di zelo nel fungere incarichi pubblici, chieggo l'adempimento di quei doveri cui il magistrato è obbligato per giustizia. Quando per battersi i duellanti debbono nascondersi o portarsi in terra straniera, cercare possibilmente che ogni traccia del fatto si cancelli, con tali difficoltà il numero di tali delitti resta immensamente scemato. Così diminuisce il numero delle aggressioni mediante le ronde sulle vie, quello dei furti colla vigilanza delle guardie di pubblica sicurezza, ed in genere ogni delitto, allorchè al minimo sospetto l'autorità si mette in movimento.

Rinnovo pertanto la mia preghiera perchè il pubblico ministero, colla sua autorità, senza alcun riguardo a persona, colpisca il delitto commesso od anche tentato colla semplice sfida, e l'autorità di pubblica sicurezza come si studia prevenire gli altri delitti vi si adoperi anche per questo. Per tal modo si toglierà l'angustia continua della quale straziati sono padri, madri, spose, figli per timore di vedersi condotta alla casa persona loro cara immersa nel sangue, boccheggianti e forse privata barbaramente di vita.

Avea scritto queste parole quando mi sentii confortato l'animo a presentare queste osservazioni al venirmi sott'occhio l'esempio dato da un nostro illustre concittadino cui certamente non mancava il coraggio ad affrontare ogni più grave pericolo, avendo sacrificata eroicamente la sua vita in difesa dell'italiana indipendenza sul campo di battaglia, il generale Perrone di San Martino. Quest'uomo venerato, cui ebbi fortuna stringermi d'amicizia, non esitò, allorquando militava sotto le bandiere di Francia, presentare al Parlamento di quella nazione una petizione per la repressione dei duelli. Il voto di quell'uomo il quale univa al valore un sentimento di specchiata moralità varrà a dare un peso alle parole che pronunziate da me, forse non avrebbero, alicui qual sono dal maneggio delle armi. Immaginatevi che egli sedesse fra noi e perorasse la causa già da lui propugnata; egli l'avrebbe fatto certamente meglio di me ed io mi sarei restato silenzioso ad ascoltare con compiacenza e venerazione le parole sue per quindi accoglierle ed aggiungervi il mio voto.

Ed affinchè ciò non sia del tutto un'illusione presento quella stessa petizione al Senato, e non credo rendere per parte mia maggiore omaggio alla memoria di quel benemerito e venerato concittadino che associandomi a lui e facendomi quasi suo rappresentante, appropriandomela. Se non l'avessi avuta che nella giornata inoltrata d'ieri mi sarei occupato della forma onde espressa venisse nell'idioma nostro, solo legale, non ne ebbi il tempo materiale, mentre mi penava ritardare il mio dire, tanto mi pesa sul cuore la sociale avventura. Scrivete alcune citazioni di fatti che riferiscansi a quei tempi ed a quel paese, fatti però che con qualche diversità di forma fra noi pure si riprodussero, i principi ai quali la petizione s'appoggia sono universali, perchè desunti dalla natura intrinseca della tesi.

Il generale Perrone di San Martino, ed io associandomi a lui, assumendocene la responsabilità come se fosse cosa mia, vi chiediamo adunque una legge per la repressione del duello in nome: 1. Della moralità della grande maggioranza della nazione che lo aborre; 2. Del rispetto dovuto alle leggi; 3. Dell'eguaglianza davanti la legge; 4. Della ragione e della necessità di assicurare l'impero esclusivo della legge; 5. In nome della santa nostra religione, e di qualunque essa sia, se così vi aggrada, perchè tutte lo condannano; 6. Della libertà individuale; 7. Del vero coraggio nobile ed utile e non fittizio ed apparente. Lo sviluppo di tutti questi motivi la petizione ve l'offre.

La seconda parte della petizione presenta uno schema di legge. Non intendo con ciò farmi iniziatore. Il progetto del nostro illustre concittadino sia un semplice ricordo, ed il Ministero, qualora giudichi opportuna una nuova legge sul duello, ne potrà fare quel conto che meglio ne stimi, e le Camere discutendo potranno aver sott'occhio quello schema. Parmi infatti che alcuni concetti in esso contenuti potrebbero essere accolti con vantaggio dell'ordine sociale.

Se mi fosse lecito, aggiungerei una preghiera alla Presidenza del Senato, perchè la petizione del generale Perrone di San Martino da me assunta, venisse riprodotta colla stampa e distribuita ai Senatori, affinchè tutti ne abbiano presenti gli argomenti lorquando la Commissione delle petizioni proporrà al Senato una deliberazione qualunque.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando la voce dell'onorevole Senatore Casati si rivolge a stigmatizzare il duello come un fatto contrario alla ragione, alla civiltà e alla legge, non può non trovar eco in tutti gli animi. Quando rivolgendosi al Ministero chiede l'adempimento delle leggi che esistono, ricorda un dovere che il Ministero non ha tralasciato mai di osservare per quanto era in lui.

Quando egli poi si fa ad invocare provvedimenti più gravi e pene maggiori, sperando che per questa via si possa riuscire a frenare il duello, io molto dubito della confidenza che egli nutre, e mi basterebbe a giustificare il dubbio il ricordare l'indole speciale del duello che lo stesso Senatore Casati ha rammentato.

Nondimeno, poichè egli ha presentato al Senato una petizione, di cui mi è ignoto il tenore e che contiene ancora un progetto di legge, io prego il Senato a volermi concedere di rispondere all'onorevole Senatore Casati quando avrà presa cognizione della petizione e del progetto di legge in essa contenuto.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Io non chieggo maggiori rigori per la repressione del duello di quelli che per avventura sono richiesti dalle leggi attuali.

Io mi rimetto alla saggezza del Ministero sulla opportunità o no di una nuova legge per la repressione del medesimo. Se il Ministero crederà che maggiori rigori siano necessari, esso lo farà certamente; se crederà che l'aumento di rigori possa invece scemare il valore della legge, nella sua giusta saggezza non lo farà.

Quello che a me importa si è che le leggi attualmente in vigore, qualunque esse sieno, sieno osservate. Nessuno che commetta altri delitti impunemente li porta in piazza, mentre invece ciascuno si vanta del duello. Ora, se la spada della legge colpisce i duellanti, almeno almeno essi si terrebbero nel silenzio, e non vi sarebbe lo scandalo che accennavo.

È perciò che invoco non altro che la vigile opera del Governo su questa materia.

Presidente. Il signor Senatore Casati ha chiesto che si stampasse la petizione prima che fosse mandata alla Commissione. Questa non è l'usanza solita in materia di petizioni, ma le circostanze particolari, l'importanza della petizione e la qualità della persona che la dettava, che è il generale Perrone, veterano della libertà, che lasciò gloriosamente la vita sui campi di

Novara, ed a cui le provincie subalpine e l'Italia tutta non mancheranno certamente di rendere sempre un grande e meritato tributo di gratitudine, sono tali, che io interrogo il Senato se voglia aderire alla proposta del signor Senatore Casati.

Cbi intende che si stampi la petizione del generale Perrone di S. Martino, e che sia distribuita ai signori Senatori e contemporaneamente esaminata dalla Commissione delle petizioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il signor Senatore Giovanni Martinengo ha deposta sul banco della Presidenza la seguente domanda:

« Occorrendo al sottoscritto di muovere breve interpellanza all'onorevolissimo signor Ministro dei Lavori Pubblici intorno all'esecuzione di una parte della legge 8 luglio 1860, e annessa convenzione 25 giugno 1860; sul quale oggetto veniva dal Senato votato successivo ordine del giorno, prega l'onorevolissimo Presidente a volergli assegnare giorno a tale oggetto, previe intelligenze coll'onorevolissimo signor Ministro dei Lavori Pubblici. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi incaricherò di comunicare la domanda del Senatore Martinengo al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Presidente. Quando il signor Ministro dei Lavori Pubblici ne avrà dato l'opportuno riscontro si fisserà il giorno della interpellanza.

Il signor Senatore Musio ha deposto sul banco della Presidenza la seguente domanda:

« Il sottoscritto brama di interpellare l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia sulle attinenze politiche della sentenza Morichini-Planetta. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quantunque io creda che gli affari giudiziari debbano propriamente trattarsi innanzi alle autorità giudiziarie, quantunque io non sappia nè creda che un processo possa avere attinenze colla politica generale del Regno, nondimeno, poichè la domanda mi è indirizzata da un magistrato, dichiaro che sono pronto a rispondere, e perciò mi pongo a disposizione del Senato perchè possa fissare quel giorno che crederà per queste risposte.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Non posso dubitare del principio emesso dall'onorevole signor Guardasigilli: certo i tribunali sono i luoghi dove si debbono trattare le cause e gli affari giudiziari; ma pur troppo ci sono casi eccezionali nei quali anche un affare giudiziario può avere diverse faccie, e può essere ne' suoi rispetti e nelle sue attinenze politiche trattato nel Parlamento.

Io quindi ringrazio molto l'onorevole Guardasigilli

concorrendo nei principii da lui emessi colla indicata distinzione.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli si rimette al Senato per la determinazione del giorno della interpellanza.

Trattandosi di questione la quale può dar luogo anche a qualche lungo svolgimento, io debbo pregare il Senato di avvertire che abbiamo leggi urgentissime che debbono essere portate in discussione, e che ove si facesse luogo a qualche estensione in proposito di questa interpellanza dovrebbero per avventura rimandarne la discussione.

Se non vi fosse osservazione in contrario, crederei opportuno di rimandare la designazione del giorno dell'interpellanza dopo che sarà discussa la legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Senatore Musio. Io non so credere che la mia interpellanza possa dar luogo a lunga discussione, anzi penso il contrario; perciò parini che non osti la ragione affacciata dall'onorevole signor Presidente.

Un'altra ragione io avrei per pregare il Senato a fare che la mia interpellanza non fosse rimandata a tempo indeterminato, ed è che lo stato delle cose mie è tale, che forse non mi permetterebbe di consumare lungo tempo in Senato.

Quindi vorrei pregare il Senato e l'onorevole Guardasigilli a voler determinare un giorno vicino, perchè possa combinarsi.

Voci. Oggi, oggi.

Senatore Musio. Oggi.... Sono agli ordini del Senato.

Presidente. Interrogo il signor Guardasigilli....

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono a disposizione del Senato.

Presidente. Dacchè l'onorevole signor Guardasigilli assente, e fatta ragione della brevità che annuncia il signor Senatore Musio, io gli darò la parola su questa interpellanza; ma rinnovo la mia preghiera a ciò fare il più speditamente possibile onde entrare nella discussione di quelle leggi le quali, come dissi, sono importanti ed urgenti.

Il signor Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Signori Senatori!

Quando un fatto di ordine grave ed insolito preoccupa, perturba, agita e profondamente commove gli animi e gli spiriti del paese; quando, sia per arte o caso, sia leggerezza o dolo, sia tacendo il vero, sia dicendo il falso gli elementi naturali di un fatto vengono sostanzialmente alterati e se ne muta la moralità; quando uomini ingannati (non dirò ingannatori) riescono, volero o non volere, a avisare la verità, a trasformare il bianco in nero, a trascinare in storti ed iniqui giudizi anche uomini di alto sentire, di vasto sapere, di intemerata coscienza, di incrollabile onestà, allora parmi atto convenevole, prudente, giusto, irrecusabile, parmi anzi una politica e morale necessità che il fatto sia ristabilito nel genuino suo essere; che la verità tutta intiera sia bene indicata alle coscienze oneste, che intorno ad esso si

sparga la maggior luce che sia possibile, che sieno rettificata le idee, e tutto ciò sia fatto nei modi più leali, più ampi, più autentici e più solenni affinchè resti preclusa la via ad ogni ulteriore dubbio, equivoco, diffidenza, sia prevenuto il pericolo di ulteriore malignità, e la pubblica opinione perfettamente illuminata possa sicura e serena pronunziare il suo verdetto supremo.

Tutto ciò parmi un dovere comune degli uomini leali, un dovere speciale negli alti funzionari cui il fatto riguarda ed un diritto sovrano del paese cui il fatto interessa e conturba.

Ma a qual fatto avisato così stranamente, a quali alti funzionari intendo di alludere?

Il fatto è la sentenza che ha riposto in libertà il cardinale Morichini, ed il canonico Planetta, e gli alti funzionari cui si vorrebbe alludere se la loro innocenza non fosse troppo alto locata sono da una parte i Ministri del Re, e dall'altra parte i Magistrati che pronunziarono la sentenza.

Il tema della mia interpellanza, e le idee che sono venute esponendo, chiariscono abbastanza che oggi qui ho l'onore di parlare come Senatore e non come Magistrato e quindi non parlo della sentenza in quanto può essere riguardata come un atto dell'autorità giudiziaria. Presa in questo aspetto, io sono stato il primo a pregare l'onorevole Guardasigilli che la denunziasse nell'interesse della legge all'oracolo della Suprema Corte.

È adunque nell'aspetto puro e semplice delle sue attinenze politiche che io parlo della sentenza. È in questo aspetto che prima la malizia e poi la credulità ha preso a travisare i fatti, ed è sotto lo stesso aspetto che io ne invoco e provo la rettificazione. Poste le considerazioni in questo campo, è chiaro che vengono in causa interessi d'ordine politico superiore.

Si è detto, e si va tuttavia dicendo, che questa sentenza è opera di una pressione straniera patita dal Governo, e di una pressione governativa patita dai magistrati. Ora queste asserzioni feriscono altamente da un lato l'onore e la dignità nazionale, dall'altro l'onore e l'indipendenza della magistratura assunta dallo Statuto a sacro palladio della libertà e della giustizia.

L'Italia ha degli amici, ha degli alleati, essa non è suddita nè schiava di alcuno. Essa è e sarà sempre signora e regina di se stessa. Ma fuori sarebbe schiava, se il Governo del Re potesse patire pressione straniera, e sarebbe schiava all'interno se il Governo del Re potesse esercitare pressione sulla magistratura. È adunque del più vitale interesse di porre in luce che la sentenza non è opera di alcuna pressione.

Il primo artificio posto in opera, ed innocentemente accolto anche da uomini gravi fu quello di dire, e decantare che la causa Morichini e Planetta è identica alla causa di Bologna; e posto questo falso per vero, si è continuato ad argomentare con logica pari alla lealtà e vedendo che la colpevolezza degli imputati nella causa di Bologna è stata confermata, anche dalla Corte

Suprema, si è conchiuso per la colpevolezza degli imputati nella causa di Morichini, e si è condannato la sentenza per l'accennato fatto della supposta pressione.

Ma la causa Morichini dista dalla causa di Bologna tanto che una è la perfetta antitesi dell'altra.

Senatore Di Revel. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. A meno che il Senatore Musio non acconsenta di interrompere il suo discorso, io non posso accordarle la parola.

Senatore Musio. Io credo che l'oratore non possa essere interrotto nel suo discorso; se poi finito il discorso, vi sarà chi stimi di fare appunti alle mie osservazioni, io li accoglierò con gratitudine.

Senatore Di Revel. Io domandai la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il signor Senatore Musio è perfettamente in diritto di continuare il suo discorso, stando però nei termini precisi in cui ha posto in sul principio la sua interpellanza; tuttavia quando vi è un Senatore che domanda di fare una proposta per una mozione d'ordine, ho veduto molte volte che l'oratore stesso accetta volentieri quest'interruzione affine di sapere su di che intenda parlare il collega.

Senatore Musio. Io sono dolente di non potere accondiscendere al desiderio dell'onorevole Senatore Di Revel, e dacchè ho l'onore di sedere in Senato, questa è la prima volta che mi avviene di vedere interrotto l'oratore.

Il Senatore Di Revel crederà che io esca dalla mia tesi, ma mi permetta che io segua il filo delle mie idee e vedrà che queste mi condurranno appunto a toccare le vere attinenze politiche della sentenza.

Presidente. Il Senatore Musio accennava toccare ad attinenze politiche di una sentenza, e non ha guari egli diceva che intendeva giustificare l'imputazione che veniva fatta ad una sentenza di una Corte d'appello. Io credo che la magistratura dello Stato italiano ha per sé tante prove, e tanti argomenti che non deve temere imputazioni di sorta, e questo sia detto ad onore della magistratura ed anche affinchè l'onorevole oratore si restringa alla semplice questione che qualificò di politica.

Senatore Musio. Io non posso scindere l'oggetto, perchè naturalmente è inscindibile, parlo della sentenza, perchè non posso a meno che parlare di essa. Ora altra cosa è parlarne nel rispetto giudiziario altra cosa è lo svolgere tutte le considerazioni attinenti al puro e semplice rispetto politico.

Io devo dimostrare che la pressione straniera posta in campo contro il Governo nonché la pressione governativa di cui è accagionata la magistratura, sono chimere, ed io per venire ad una dimostrazione logica del mio assunto, ho d'uopo di parlare della sentenza per giungere alla desiderata conclusione. Io non posso dimostrare che le pressioni poste in campo sono una

chimera, salvo dimostrando che la sentenza è un atto di giustizia.

Il Senatore Di Revel conoscerà un'altra maniera di pervenire all'assunto che io mi propongo, io per me non ne so vedere un'altra.

Presidente. Perdonino i signori Senatori, ma io non posso lasciare interrompere l'oratore il quale ha invocato il diritto di parlare.

Non vi è nulla in contrario; darò lettura dell'articolo 37 del regolamento che è così concepito:

« Art. 37. Nessuno deve essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento: se un oratore si scosta manifestamente dalla questione, spetta al Presidente solo di richiamarlo: se dopo essere stato due volte così richiamato egli continua a divagare, il Presidente consulta il Senato per sapere se la parola gli debba essere interdetta sulla stessa questione pel rimanente della seduta; il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione. »

Ora in questo caso non si è fatto luogo ad alcun richiamo al regolamento; io ho creduto che l'oratore si scostasse alquanto dai termini precisi della sua interpellanza e l'ho pregato di rimettersi su quella via: l'ho fatto avvertito che a tutti i magistrati sicuramente deve premere che non si possa supporre che ci siano pressioni e che la magistratura si debba difendere da sé coll'ottima riputazione di cui deve godere.

Io ho detto queste cose, e spero che il Senatore Musio ne terrà conto e vorrà restringersi alla questione meramente politica. In questo caso, ripeto, non mi pare che ci sia luogo a richiamo del regolamento, bensì ci è luogo a pregare nuovamente l'oratore di volersi circoscrivere ai termini precisi della sua interpellanza, perchè io credo che fuori della questione politica, non si possa ammettere che le sentenze in qualunque senso possano esser qui esaminate e discusse.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Accordo la parola al Ministro di Grazia e Giustizia che me l'ha chiesta ed al quale non la posso negare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo non sarà inutile per l'esercizio dei poteri che spettano al Presidente la conoscenza di alcuni fatti.

Come la sentenza a cui accenna l'onorevole Senatore Musio si trova dal Ministero trasmessa al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Milano, così è chiaro, che debb'essere del tutto lontana da questa discussione qualunque argomentazione che possa riguardare la sentenza medesima sia per giustificarla sia per combatterla. Attaccata da una parte potrebbe essere difesa dall'altra e noi muteremo il Senato in Corte di Giustizia nel medesimo punto in cui l'autorità giudiziaria è investita di questo fatto. In quanto alla indipendenza della magistratura io credo, che le parole dell'onorevole Senatore Musio siano, come pure osser-

vava l'onorevolissimo signor Presidente del Senato, superflue e sovrabbondanti.

In quanto al Governo, e specialmente per il Ministro che ha l'onore di sovrintendere alla magistratura, non sento il bisogno di alcuna difesa; la mia coscienza mi attesta, e nessuno mi potrà contrastare la piena indipendenza del Governo da qualunque influenza straniera.

Senatore Musio. Io non posso....

Presidente. Scusi signor Senatore: io le continuo la parola, ma lo prego di volersi circoscrivere al punto politico, perocchè, ripeto, non posso permettere che si venga a discutere in questo recinto intorno alla valutazione di una sentenza di un magistrato.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Spero che il Senatore Musio, visto il modo con cui il Senato apprezza questa questione, si vorrà restringere al solo punto che gli è permesso discutere.

Senatore Musio. Contesso, che non saprei mai trovare il modo di poter dimostrare calunniosa la voce che sia intervenuta pressione di veruna specie in questa sentenza, salvo per la via che intendo battere; dall'essere la sentenza un evidente atto di giustizia io deduco che sono calunniose le vociferate pressioni.

Se poi il Senato crede che veramente questo modo di argomentazione impinga in considerazioni estranee al soggetto, allora io mi atterro ai suoi ordini. Ma per me non so trovare via più sicura di quella cui accennava.

Presidente. Ma non è permesso nemmeno di entrare in una materia alla quale il Senato deve rimanere estraneo, e perciò prego l'onorevole Senatore Musio ancora di riflettere un momento alle considerazioni gravissime emesse dal signor Guardasigilli, vale a dire che questa sentenza, come il signor Senatore Musio ha pur detto, è deferita alla Corte di Cassazione; dunque in questo momento credo che ogni specie di allusione a sentenza come sentenza sia almeno intempestiva e dirò anche sconvenevole.

Senatore Musio. Io aveva cominciato a parlare della sentenza, perchè voleva rivolger preghiera al Ministro Guardasigilli che si stampassero gli atti, si mettesse in piena luce tutti i fatti onde il paese potesse giudicare de' medesimi; però non essendo possibile svolgere il filo delle mie idee in questo momento, io rinunzierò a parlare. (*Bravo, bravo.*)

Presidente. Si passa ora all'ordine del giorno: però prima darò la parola al Ministro della Guerra per la presentazione di progetti di legge.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge i quali già furono discussi dalla Camera dei Deputati.

Uno si riferisce alla costruzione di nuove caserme

la cui spesa è ripartita su tre esercizi, 1864, 1865 e 1866; si dimanderebbe per questa costruzione la somma di 997,000 lire.

Il secondo progetto di legge è quello che estende agli ufficiali ed impiegati militari assimilati il vantaggio di non avere più sequestrate le loro paghe; e questa legge, che venne già sancita dall'altra Camera, io progrederei il Senato di voler esaminare con qualche sollecitudine, perchè ogni giorno di ritardo porta sempre con sé nuovi sequestri.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti i quali saranno stampati e distribuiti.

Il Ministro della Guerra sollecita il Senato per l'esame del secondo dei progetti presentati, questa non è domanda formale d'urgenza, ma è domanda di sollecitazione, la maggiore che si possa.

Se non ci è osservazione, si manderanno a stampare e distribuire questi progetti, e tosto che saranno stampati e distribuiti si convocheranno gli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei medesimi.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Chiedo se il progetto di cui si è parlato non potrebbe essere rimandato all'ufficio stesso che esaminò la legge sulle pensioni civili, perchè parmi che sia materia affatto analoga.

Presidente. Quell'ufficio più non esiste, poichè la legge sulle pensioni è votata.

Ministro della Guerra. Io devo far osservare al signor Senatore Di Castagnetto che questa legge non si riferisce alle pensioni, perchè queste sono già dichiarate insequestrabili, ma agli stipendi.

Senatore Di Castagnetto. Ma sa il signor Ministro che la Camera dei Deputati aveva introdotto anche la questione degli stipendi.

Presidente. Queste considerazioni saranno valutate dall'Ufficio Centrale che verrà nominato, ma non si può deferire a quello che più non esiste.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE ALL'UFFICIO DI CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE DI CREMONA DI ALCUNI MANDAMENTI.

(V. Atti del Senato, N. 99.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Come sanno i signori Senatori, la provincia di Mantova, per il trattato di Zurigo, è stata divisa in due parti.

Presidente. Scusi, signor Senatore, non è ancora aperta la discussione generale.

Senatore Arrivabene. Non è aperta?

Presidente. Mi era stato detto che si cercavano documenti per cui sarebbe stato forse il caso di un ulteriore esame; io non so se siano documenti tali per cui non si debba ora entrare nella discussione generale, ed interrogherò il Senato in seguito alla proposta che si farà; se non si fa poi questa proposta, io dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al Senatore Arrivabene.

Credo che per risparmio di tempo il Senato acconsentirà che preventivamente non si legga tutto il testo della legge.

Senatore Arrivabene. Come diceva, i Senatori sanno che la provincia di Mantova è stata divisa in due parti. Non parlerò dei dolori che naturalmente soffre per trovarsi divisa dai suoi fratelli d'Italia, non parlerò neppure delle sofferenze della parte che è italiana ma alla quale è tolta, per così dire, l'accesso al centro cui è abituata di ricorrere per i propri affari. Ma si tratta che in questa legge sono state fatte alcune dimenticanze le quali nuociono ad una parte di quella provincia, che è l'italiana. Io dunque prego il signor Presidente ed i miei onorevoli Colleghi di permettere che io comunichi all'Ufficio Centrale un documento che mi è stato diretto ieri, o ieri l'altro; da questo documento l'Ufficio Centrale vedrà se sia possibile introdurre nella legge tali modificazioni, che facciano giustizia a quegli abitanti e acquetino i timori che alcuni hanno di non poter far valere diritti per loro molto importanti.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Non saprei che cosa rispondere, perchè il documento mi è ignoto: ma l'onorevole preopinante annunciando che può avere un'importanza, non credo che l'Ufficio possa rifiutarsi di prendere cognizione del medesimo.

Presidente. Non è che un solo documento?

Senatore Arrivabene. Un solo.

Presidente. Allora se non c'è osservazione in contrario, proporrei che si sospendesse per oggi la discussione di questo progetto, e che domani prima della seduta l'Ufficio Centrale potesse riunirsi e prendere cognizione del documento accennato dall'onorevole Senatore Arrivabene. Così si rimanderebbe solamente a domani la discussione di questo progetto di legge.

Prego il signor Senatore Arrivabene di far passare questo documento all'Ufficio Centrale.

Senatore Arrivabene. Ringrazio il signor Presidente di quanto ha voluto fare, che è precisamente ciò che io desiderava, e comunico all'Ufficio il documento indicato: esso vedrà se vi è veramente materia per introdurre qualche modificazione nel progetto di legge.

Presidente. Siccome questo progetto è sospeso, e quello che gli vien dietro sulle inchieste parlamentari sarebbe lungo, e non si potrebbe poi scindere, crederei opportuno di rimandare a domani l'adunanza.

Domani adunque si discuterà in primo luogo il progetto di legge portato all'ordine del giorno d'oggi, e quindi si passerà al progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

CX.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Sospensione della discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta* — *Discussione del progetto di legge per le inchieste parlamentari* — *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale* — *Risposta del Senatore Ceppi (Relatore)* — *Considerazioni del Senatore Cadorna in favore del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Il signor Domenico De Martino fa omaggio al Senato di un suo scritto per titolo: *Sistema statistico universale.*

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta.

Prego il signor Relatore a volermi dire se l'Ufficio Centrale abbia esaminato i documenti che gli erano stati comunicati, e se sia in grado d'intraprendere fin d'ora la discussione di questo progetto di legge.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha avuto comunicazione del documento fornitogli dall'onorevole Senatore Arrivabene. Questo documento che consiste in una lettera, fu da me paragonato con i documenti autentici per verificare l'esistenza dei fatti in esso annunziati.

Uno di questi fatti consiste nell'esistenza del feudo di Gazzoldo. I documenti pubblici, dirò così, ai quali si riferiva si sono potuti consultare; ma quelli relativi all'esistenza del suddetto feudo non ho avuto ancora campo di procurarmeli. Appena avrò potuto constatare questo fatto, mi farò sollecito di riferirne: ma per ora non potrei dire qual sia in proposito l'opinione dell'Ufficio, perchè questo fatto principalissimo è semplicemente attestato, come dissi, in una lettera, rispettabilissima sicuramente, ma che di per sé non avrebbe sufficiente base per formar argomento di una legge in proposito.

Io quindi mi riervo di accertare i fatti dei quali ho fatto cenno or ora, per farne parte immediata all'Ufficio e quindi al Senato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

(V. *Atti del Senato*, N. 49.)

Presidente. In seguito alle spiegazioni che il signor Senatore Relatore ha favorito di dare al Senato

in proposito degli ulteriori schiarimenti che occorrono per l'esame di questo progetto di legge, io credo che si potrà per ora lasciarne in sospenso la discussione, e passare a quella del progetto di legge che vien dopo, relativo alle inchieste parlamentari, rimettendo dopo questa la discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta.

Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assenziente a questo partito, e passeremo senz'altro alla discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

Ne darò lettura.

« Art. 1. Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II, del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

» Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice d'istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso. »

« Art. 2. Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie e di chiedere comunicazione di atti e documenti. »

« Art. 3. Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

« Art. 4. I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari. »

« Art. 5. Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal Presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento. »

« Art. 6. Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale del 20 novembre 1859. La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365 n. 5, 367, 368, 369 n. 4; 370 n. 4; 371 e 373, quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche.

» Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del *maximum*. »

« Art. 7. Le dette pene saranno applicate dalle Corti di assisie. »

« Art. 8. Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sovra qualche elezione, l'istruttoria giudi-

ziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito. »

« Art. 9. Gli articoli del Codice penale e di procedura penale da osservarsi a tenore della presente legge dovranno essere pubblicati nelle provincie toscane insieme con la medesima. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale di recarsi al loro posto.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. La relazione dell'Ufficio Centrale ha messo sotto gli occhi del Senato le ragioni del voto dell'Ufficio medesimo. A me sembra esser debito del Governo di presentare i motivi che lo spinsero a sottoporre alla sanzione del Parlamento la legge intorno a cui dovrà deliberare il Senato, affinchè, informato esso delle opposte ragioni, possa valutarle con piena conoscenza.

Nella Camera dei Deputati fu espresso più volte il desiderio di una legge intorno alle inchieste, e questi voti divennero più urgenti quando una Commissione di inchiesta aveva adempito al mandato conferitole dalla Camera stessa.

Al cospetto di queste istanze io cercai di scandagliarne le ragioni, e quando mi rappresentai al pensiero il fatto di più Deputati che incaricati di compiere un mandato della Camera si trovassero nella necessità di chiamare innanzi a sè testimoni, e al tempo stesso mi rappresentai la perplessità che poteva nascere intorno ai poteri di costringere i testimoni renitenti, io non temetti di assentire perchè questi poteri fossero espressamente dichiarati e ricevessero una sanzione legislativa.

Il progetto del Ministero fu senza contraddizione dall'altro ramo del Parlamento approvato.

Recato in questo recinto esso ha incontrato le obiezioni dell'Ufficio Centrale, e certamente quando io penso al valore ed alla sapienza degli uomini eminenti che compongono l'Ufficio medesimo, non posso non trarre da questo pensiero argomento di grande esitanza; e questa si accresce allorchè rileggo la relazione, perocchè la calma e la temperanza colla quale è scritta è sempre contrassegno della sincerità dei convincimenti e spesso ancora del vero.

Nondimeno, o Signori, non potrei abbandonare il mio primo proposito.

Per quanto io abbia pensato, le ragioni addotte dall'Ufficio Centrale non sono bastate a smuovermi dal pristino convincimento. L'Ufficio Centrale ha volto primamente uno sguardo sugli abusi che potevano derivare dalle inchieste parlamentari; ma siffatto argomento è assai largo e potrebbe arretrarsi contro ogni legge, contro qualunque istituzione.

Quando poi l'Ufficio ha espresse le ragioni della sua proposta le ha trovate e riassunte in un concetto generale. Egli ha detto: questa legge importerebbe una confusione di poteri. Nondimeno è stato sollecito di soggiungere che si poteva consentire ad una Commissione

d'inchiesta la facoltà di costringere i testimoni renitenti; ma dal far ciò è stato rimesso dai dubbi che in altre parti d'Europa si erano suscitati intorno alle leggi d'inchiesta.

Per verità, Signori, quando si riguarda alla storia parlamentare de' varii paesi d'Europa si possono ad un tempo trarre da essa argomenti di conforto e di paure.

In Inghilterra, che pure è il paese che deve considerarsi come il faro della libertà e lo specchio dei governi costituzionali, in Inghilterra, io diceva. l'inchiesta è giudicata come un diritto insito al potere parlamentare, un diritto che gli inglesi dicono naturale. Non sarebbe possibile colà, non dirò, una discussione ma un dubbio qualunque contro il diritto delle inchieste o l'esercizio di questo diritto. Ricorderò alcune delle inchieste avvenute in quel paese, dalle quali è dimostrato quanto largamente ivi spazii un tale diritto.

Nel 1810 diede luogo ad un'inchiesta l'alto prezzo dell'oro. — Nel 1844 si ordinarono inchieste per tre leggi, sopra l'esportazione delle macchine, sopra l'emigrazione, e sopra le coalizioni degli operai. — Nel 1840 vi fu un'inchiesta sopra i diritti di importazione. — Nel 1848 sulla coltura dello zucchero e del caffè nelle Indie occidentali. — Nel 1851 sull'amministrazione delle dogane. — Nel 1859 sulla marina mercantile.

Il procedimento dell'inchiesta, la materia su cui essa può volgersi sono determinate dalle consuetudini.

Ma quando accade in Inghilterra che la Camera debba decretare un'inchiesta, con l'ordinanza medesima colla quale essa viene decretata si stabiliscono alcuni poteri e alcune norme speciali, meglio accomodate alla speciale inchiesta dalla Camera deliberata.

Così accade che in alcune ordinanze la Camera dichiara se la Commissione d'inchiesta debba sedere nel luogo medesimo in cui siede il Parlamento, oppure possa uscire fuori; se la Commissione d'inchiesta debba con tutti i suoi membri esercitare l'ufficio demandato, o possa anche commetterlo ad alcuni, o demandarlo ad altri funzionari, e delibera ancora la Camera se la Commissione d'inchiesta possa esercitare il suo ufficio durante la sessione parlamentare o ancora oltre questo termine.

In quanto ai documenti vi è una regola che è opportuno ricordare. I documenti riguardanti l'amministrazione sono chiesti dalla Commissione d'inchiesta al potere esecutivo, il quale li depona sul tavolo della presidenza.

Quanto ai testimoni, la Commissione d'inchiesta ha facoltà di citare tutte le persone che crede capaci di fornirle le conoscenze che essa ricerca, e quando si rifiutassero, la Commissione ne fa rapporto alla Camera, e dal Presidente è dato ordine al sergente delle armi di porre in arresto il renitente. Le Commissioni d'inchiesta procedono in Inghilterra pubblicamente, e quasi non accade mai di visitare il Parlamento inglese senza vedere al tempo stesso sedute in quel recinto ed in-

tente al loro compito le Commissioni d'inchiesta, dette Comitati scelti.

Vi era un caso però in cui la Commissione d'inchiesta del Parlamento inglese aveva quasi speciali poteri; ciò avveniva quando l'inchiesta volgeva intorno alle elezioni.

Studiando le pratiche seguite in tali congiunture si può scorgere nella Commissione quasi un tribunale; essa appare fornita del potere giudiziario. Ricorderò una sola condizione.

La Commissione d'inchiesta per le elezioni domanda a colui che reclama una cauzione sufficiente a rinfancare le spese dell'inchiesta; ed ove trovi non fondata la querela, condanna il reclamante al risarcimento di tutte le spese occorse.

Ma mi affretto a dire che nel 1852 fu promulgata una legge colla quale si stabilirono i modi secondo cui il potere esecutivo doveva egli esercitare l'inchiesta per le elezioni, qualora gli fosse demandata dal Parlamento, per modo che può con ragione credersi, che in questa parte, in cui il potere giudiziario era più visibilmente congiunto al potere legislativo, si fosse sentita la necessità di una distinzione, delegando questo compito al potere esecutivo.

Mentre in Inghilterra le Commissioni d'inchiesta hanno proceduto sempre largamente e senza sospetto, in Francia non è avvenuto altrettanto.

In Francia le Commissioni d'inchiesta hanno destato sempre un'apprensione per il potere esecutivo.

Una discussione solenne ebbe luogo colà nel 1830.

La Camera dei Deputati intendeva procedere all'accusa contro i Ministri segnatarii delle ordinanze di luglio.

Allora si discusse se la Commissione istituita per porre l'accusa avesse il diritto di inquirere, se avesse la facoltà che la legge aveva concesso ai giudici istruttori e alla Camera di Consiglio.

Questa questione fu combattuta con le medesime ragioni con le quali e poi, ed in altri tempi e luoghi ed anche oggi si combatte il diritto all'inchiesta, cioè per la ragione che non si potesse nè si dovesse confondere il potere legislativo col potere giudiziario. Non-dimeno si ritenne e si decise che se una Commissione della Camera elettiva era incaricata di porre l'accusa, non poteva adempiere questo mandato senza informarsi de' fatti, senza inquirere e perciò, senza avere i mezzi necessari per condurre ad effetto questo diritto importantissimo.

Nel 1843 sorse anche un'altra grave discussione in Francia. La Camera elettiva aveva istituita una Commissione d'inchiesta intorno ad alcune elezioni: allora due questioni si affacciarono, la prima se la Commissione d'inchiesta potesse uscire dal luogo che era sede del Parlamento, la seconda, se aveva diritto di chiamare innanzi a sé i funzionari del Governo.

Queste questioni furono entrambe composte con una riserva di diritti.

Per quanto si attiene alla seconda, il Ministro dell'Interno consentì che i funzionari pubblici fossero interrogati alla sua presenza, e la Commissione accettando tale partito fece ampia riserva de' suoi diritti.

Due Commissioni d'inchiesta ricordo ancora che in Francia furono dalla Camera ammesse, una nel 1849 un'altra credo nel 1851; la prima intorno al sale, la seconda intorno alla vendita delle carni, ma esse non procedettero innanzi per gli avvenimenti politici da cui furono succedute.

Le questioni medesime, o Signori, si agitarono nel Belgio. Nel 1834 fu ordinata un'inchiesta poi disastri avvenuti nella guerra contro gli olandesi. La Commissione propose alla Camera una legge d'inchiesta, e le disse che se non fosse stata prima fornita dei poteri opportuni per consultare i documenti, per udire i testimoni, non poteva procedere innanzi.

Allora un grave dibattimento ebbe luogo nell'aula legislativa sostenendosi da una parte la legge, combattendosi dall'altra.

Gli oppositori della legge si appoggiavano precisamente a quel concetto a cui sono ricorsi sempre tutti coloro che hanno avversato una legge di somigliante natura. La confusione del potere legislativo col potere giudiziario.

La legge fu respinta. Nel 1840 fu ordinata un'inchiesta per ricercare le condizioni del commercio estero nei suoi rapporti coll'industria agricola del paese, ma allora non vi fu discussione di principii; non mi consta però quali siano stati i risultamenti di quest'inchiesta.

Nel 1859 fu promulgata una legge sull'inchiesta; questa legge contiene le disposizioni medesime che si incontrano in quella che ho avuto l'onore di presentarvi. Questa legge però era una legge speciale, essa fu fatta per alcune determinate elezioni, che nella Camera legislativa venivano impugnate.

Anche nel Parlamento subalpino è stata più volte agitata la questione intorno all'inchiesta.

Nel 1849 fu, credo, la prima volta, sulla proposta dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor, allora deputato, ordinata dalla Camera un'inchiesta intorno all'allontanamento del vescovo di Torino.

Nel 1858, dopo lunga discussione fu ammessa, una inchiesta parlamentare intorno alle elezioni avvenute in quel tempo.

Il Parlamento italiano è già ricorso più volte alla inchiesta, e sono a notizia di tutti gli argomenti sui quali vennero ordinate.

Questi fatti, o Signori, possono autorizzarci a concludere, che il diritto d'inchiesta sia innegabile, e tanto più volentieri io accetto questa conclusione in quanto che essa corrisponde anche al pensiero dell'Ufficio Centrale, che con espressa dichiarazione riconosceva nel Parlamento il diritto d'inchiesta.

Il diritto d'inchiesta invero nasce dalla ragione, dalla consuetudine, dalla legge. Come mai si potrebbe

pensare, che il Senato, e la Camera dei Deputati, che uno dei rami del Parlamento, il quale è incaricato per legge di ricercare, di discutere, di deliberare, non abbia i mezzi, che sono riputati necessari perchè la discussione sia rischiarata, perchè i fatti siano accertati, perchè le sue deliberazioni siano mature?

Nasce dalla consuetudine, diceva, perchè mentre in Inghilterra non si è mai dubitato, anche nei paesi nei quali il diritto d'inchiesta è stato riguardato con sospetto, come in Francia e nel Belgio, pure l'inchiesta in varie congiunture, in tempi diversi è stata ammessa.

Nasce dalla legge. Voi sapete in effetto, o Signori, che per virtù dello Statuto la Camera dei Deputati è destinata a porre l'accusa contro i Ministri.

Ora, come mai potrebbe la Camera dei Deputati recare in atto questa sua attribuzione, se non avesse la facoltà di ricercare i fatti, d'informarsi del vero, di chiamare innanzi a sè i testimoni che possono deporre, di esaminare i documenti da cui può risultare la colpa od il reato?

Lo Statuto attribuisce pure alla Camera elettiva la facoltà di giudicare sovranamente intorno alle elezioni.

Ora non è forse vero che nella facoltà di giudicare è essenzialmente compresa anche quella d'inquirere?

Se la Camera dei Deputati ha essa sola la facoltà di giudicare intorno ad un'elezione, se al suo giudizio occorre accertare alcuni fatti, chiarire alcuni dubbi, raccogliere alcune prove, si potrebbe mai contendere, si potrebbe mai negare alla Camera dei Deputati quei poteri che sono necessariamente contenuti nelle attribuzioni dello Statuto medesimo date alla Camera?

La questione non può dunque muoversi intorno al diritto che compete ai rami del Parlamento di istituire una Commissione d'inchiesta; può affacciarsi un dubbio soltanto allorchè si discute de' limiti di questo diritto e del modo di recarlo ad effetto.

I limiti sono determinati dalla logica e dalla natura stessa delle cose: se il diritto d'inchiesta compete alla Camera come mezzo necessario per raggiungere lo scopo della sua istituzione, come mezzo indispensabile per compiere quei doveri che le sono imposti dalla legge, egli è chiaro che il diritto della Camera è necessariamente determinato dalla sua competenza. Il giorno in cui la Camera ordinasse un'inchiesta intorno ad un oggetto che riescisse fuori de' termini della sua competenza, non vi sarebbe un diritto, vi sarebbe un'usurpazione; imperocchè l'inchiesta non può servire ad altro che a rendere possibile alla Camera il mandato che la Costituzione le impone.

La questione pratica adunque, la sola questione che può offrire materia di dubbi è quella che riguarda il terzo punto, cioè il modo col quale questo diritto può recarsi in atto.

Per quanto io abbia pensato su questo argomento, non trovo che tre modi coi quali il diritto d'inchiesta si potrebbe effettuare. Gli esaminerò brevemente ed esporrò intorno a ciascuno di essi il mio concetto.

Il primo modo sarebbe questo, che la Camera e l'altro ramo del Parlamento, quando credessero venuta l'opportunità di una Commissione d'inchiesta, con una speciale ordinanza provvedessero ai mezzi necessari per compierla e raggiungere lo scopo a cui mirano.

Ma per verità io non credo che questo modo si possa accettare: comprendo che ciascuno dei due rami del Parlamento può provvedere con ordinanze proprie e con speciali regolamenti su tutte le materie che sono comprese nella sfera della sua azione; ma quando si tratta di provvedere sopra argomenti da cui possono derivare obblighi per tutti i cittadini e che riguardano tutto il paese, mi pare evidente che questi obblighi non si possono stabilire, che le sanzioni corrispondenti non potrebbero adottarsi senza una sanzione legislativa, senza il concorso del Parlamento.

Può e deve ciascuno de' due rami del Parlamento provvedere con speciali regolamenti all'esplicazione di quelle peculiari facoltà che gli sono attribuite dallo Statuto; ma qui si tratta di regolare un diritto che spetta tanto alla Camera elettiva, quanto al Senato.

Il secondo modo sarebbe quello a cui ci potrebbe spingere l'esempio del Belgio.

Ebbene, potrebbe dirsi, voi repute necessaria una legge; questa legge si faccia, ma in ogni caso speciale in cui sia riconosciuta la necessità dell'inchiesta.

Per quanto rispetto io abbia per gli esempi, nondimeno dichiaro che anche questo modo mi sembrerebbe poco razionale e poco opportuno. È facile invero osservare che, quando si tratti di un argomento per cui l'inchiesta possa essere reputata necessaria da uno solo dei rami del Parlamento, si trovi questo esposto a veder limitato il suo diritto dall'altro ramo. Ma a ciascuno dei rami del Parlamento deve mantenersi inviolato il diritto d'inchiesta. Una disparità di parere in siffatte congiunture sarebbe una causa di vero conflitto.

Esclusi i due partiti dei quali ho ragionato, io credo che il Parlamento debba appigliarsi all'ultimo, a quello, cioè, di una legge generale.

Questo partito presenta un inconveniente, ed è che, essendo varie le condizioni dei fatti per quali l'inchiesta può essere domandata e deliberata, ove una legge generale volesse prescrivere norme compiute, essa si troverebbe in alcune congiunture sovrabbondante, in altre non rispondente al bisogno.

Ma quando sia ben chiarito l'ufficio e lo scopo di una legge generale sulle inchieste, gli inconvenienti accennati scompariranno.

Qual è l'ufficio di una legge sull'inchiesta? Io lo accennava quasi, o Signori, indicando fin dal principio i motivi che indussero il Governo a presentare la legge.

L'ufficio di siffatta legge deve essere quello di assicurare a ciascuno dei due rami del Parlamento i mezzi necessari per compiere il loro mandato, cioè, di avere le facoltà di citare i testimoni e di eseguire quelle ricerche che possano condurre alla conoscenza del soggetto che forma l'argomento dell'inchiesta.

Qual è lo scopo di questa legge? Deve esser quello di raggiungere l'ufficio che ho testè accennato, garantendo l'indipendenza dei vari poteri dello stato. Ove mai una legge di questa natura potesse in alcun modo compromettere le varie funzioni dei poteri che costituiscono l'ordinamento pubblico del paese, essa potrebbe diventare cagione di conflitti e di sciagure.

Da ciò, o Signori, consegue che una legge generale deve limitarsi a designare alcune linee supreme; sicchè possa e debba essere supplita da ciascuno dei rami del Parlamento che avrà ordinato una inchiesta con quelle particolari determinazioni che potranno meglio corrispondere alla diversa indole dei fatti, alla diversa natura delle inchieste.

In tal guisa il ramo del Parlamento da cui l'inchiesta è ordinata potrà all'occasione dell'inchiesta medesima e con provvedimenti speciali stabilire che le spese debbano essere in tale somma od in tale altra, che debba procedersi piuttosto in un modo che in un altro, risiedere piuttosto in un luogo che in un altro; che debba la Commissione deputata a ciò ricercare essa stessa i fatti di cui si tratta, oppure commettere la ricerca ad uno dei suoi membri o a funzionari dell'ordine giudiziario.

Tutti questi particolari, ripeto, non potrebbero essere ritratti distintamente in una legge generale senza il pericolo che essa venga a trovarsi in urto coi vari bisogni che possono manifestarsi a seconda dei diversi casi.

Questa legge generale però è stata combattuta.

Esporrò brevemente le obiezioni che vi si sono fatte e darò le risposte opportune a dileguarle.

L'appunto principale contro una legge generale per le inchieste è quello della confusione dei poteri.

Si è detto: quando date facoltà ai membri nominati da uno dei rami del Parlamento di citare testimoni, di ricercare documenti, di accertare fatti, voi confondete il potere giudiziario col potere legislativo.

Nessuno più di me, o Signori, è convinto dell'importanza e dell'utilità della distinzione tra il potere giudiziario e il legislativo; e se mai io potessi dubitare che questa legge in alcun modo venisse ad operare la confusione di cui è accagionata, io stesso, qualunque fossero i benefici che per altre considerazioni potrei sperarne o promettermi, io stesso la rigetterei sdegnosamente. La distinzione fra il potere legislativo ed il giudiziario è il fatto più importante di questo secolo; esso tiene alla sicurezza dei diritti dei cittadini; nessun cittadino sarebbe più sicuro s'egli potesse temere che un giorno potrebbe essere giudicato da una legge che ignora.

E ciò avverrebbe, o Signori, se il potere giudiziario fosse in qualunque guisa confuso col potere legislativo; perocchè se, trattandosi di una questione fra privati, per diritti privati, costoro potranno sospettare che colui che è chiamato a giudicarli sia ad un tempo abile a fare la legge, non saranno più sicuri che essi saranno giudicati in virtù di una legge ad essi nota ed antici-

patamente pubblicata, ma potranno con ragione temere che al punto in cui il magistrato debba rendere il suo giudizio, egli non faccia piuttosto per essi una legge nuova, anzichè applicare una legge antica e da loro conosciuta.

Ma, o Signori, io non veggio come concedendo ad una Commissione d'inchiesta la facoltà d'inquirere, siano queste ragioni turbate e i detti poteri confusi.

La scuola e la giurisprudenza non hanno finora notato distintamente i poteri elementari dal cui complesso risulti la potestà giudiziaria; ma è facile ad ognuno scorgere come concorrano in essa molti poteri elementari, una parte dei quali ha pure comuni con altre istituzioni.

Può forse dubitarsi che nel potere giudiziario sia compreso il potere che io dico *omologativo*, cioè la facoltà di convalidare un atto, di approvare una transazione, un contratto? Ma questo stesso potere omologativo è pure nell'amministrazione, sebbene si spieghi con altre forme e per vie diverse. Parimenti si trova nel magistrato un potere *tutorio* rispetto ai minori; ma questo potere più compiuto si trova nell'istituzione del tutore. Parimente il potere istruttorio che è nel magistrato è un potere elementare che concorre cogli altri a costituire la potestà giudiziaria; ma questo potere istruttorio è dato necessariamente a chiunque abbia il debito o il diritto di portar giudizi intorno a qualunque affare, a qualunque ordine esso appartenga.

Come mai l'amministrazione non ha pure il debito e il diritto di ricercare, d'inquirere, se ha il carico di deliberare e di decidere? Ma si può dubitare che questo diritto d'inquirere appartenga alla Camera elettiva? Signori, la Camera elettiva lo ha esercitato, lo esercita.

Diffatti non si potrebbe dubitare che esso appartiene al Senato; ed io ricordo come in una recente occasione siasi con molto calore sostenuto che, dato al Senato il potere di giudicare intorno ai suoi membri, non si poteva in esso disconoscere la facoltà d'istruire. La Camera elettiva, io diceva testè, ha esercitato questo diritto, lo esercita ogni giorno.

Diffatti non accade forse ogni giorno che la Camera elettiva incarichi i magistrati di ricercare, di accertare i fatti intorno a questioni relative ad elezioni?

Io domando ora, in virtù di qual principio il magistrato procede in questi casi all'inchiesta? Ciò appunto fu argomento di discussione nella Camera dei deputati nel 1858, in occasione della proposta del Deputato Valerio che ho poc'anzi ricordato. Fu detto allora che i magistrati procedevano alla inchiesta sulle elezioni per virtù di un diritto comune, avendo essi il diritto di inquirere.

Questa opinione a me pare assolutamente inesatta. Se v'è cosa che distingua essenzialmente il potere giudiziario dagli altri poteri è appunto questa, che il potere giudiziario non può venire che sopra materie determinate dalla legge, che esso non possa procedere che colle forme dalla medesima prescritte, che esso non

possa muoversi finchè non sia o dai privati o da coloro che rappresentano l'interesse sociale legittimamente eccitato.

Ora, quale legge, quale titolo investirebbe il potere giudiziario, destinato soltanto a riconoscere la violazione di un diritto privato o sociale, e a ristorare l'osservanza della legge, se non fosse il mandato, il diritto che è nella Camera dei Deputati di inquirere intorno alle elezioni?

Questo diritto che appartiene alla Camera elettiva, perchè essa è il solo giudice intorno alle elezioni, si tramanda dalla Camera al potere giudiziario; la Camera si vale dei procedimenti giudiziari ed incarna il suo diritto in essi, ma l'origine del diritto di inquirere intorno alle elezioni non è altrove che nello Statuto, non appartiene ad altri che alla Camera elettiva.

Evidentemente adunque, o Signori, io non credo che si possa dire con ragione, che attribuendo ad uno dei rami del Parlamento la facoltà di inquirere ne venga la confusione del potere giudiziario col potere legislativo.

Molti dei poteri elementari della potestà giudiziaria sono accidentali, alcuni sono essenziali; ma quando essi si riconoscono essenziali anche per altri poteri non possono neppure a questi mancare.

Se il potere legislativo si arrogasse il diritto di giudicare intorno a controversie, di applicare ad un determinato fatto la legge esistente, se egli usasse di quel potere elementare da cui è costituita la vera essenza del potere giudiziario, e che io dico *potere decisivo*, allora solo vi sarebbe una confusione del potere legislativo col giudiziario.

La seconda obbiezione contro una legge generale per le inchieste è desunta dall'abuso.

Ma questo abuso può essere considerato in due modi; abuso per frequenza delle inchieste, e sotto questo aspetto io non comprendo come una legge la quale ritragga le linee supreme tra le quali ogni Commissione d'inchiesta deve rimanere, possa accendere il desiderio per le inchieste: mi pare che essa sia un fatto al tutto indifferente pel movimento delle opinioni, da cui può essere determinata la domanda di un'inchiesta.

Se poi si parla di abuso dei mezzi che la legge concedesse ad una Commissione d'inchiesta, egli è chiaro, o almeno a me sembra, che la legge possa essere invece un serio contrasto contro quest'abuso. Ove manchi una legge sulle inchieste, e in momenti difficili uno dei rami del Parlamento volesse uscire dai termini de' suoi poteri, certamente il difetto della legge non farà ostacolo a questo tristo proposito; ma per contrario, se vi è una legge, questa può essere l'arma di cui si giovi la minoranza contro colpevoli tentativi; e può accadere che la legge sia in alcuni casi l'unico presidio del diritto, e ch'essa vulga a tutelarlo.

Da ultimo, o Signori, è dal sospetto di un conflitto tra i vari poteri dello Stato che si sono ricavate e che si ricavano le armi e le ragioni contro una legge d'inchiesta. Questo sospetto nasce dagli esempi, ed io con

esattezza sono venute esponendo al Senato quelli che fornisce la storia delle costituzioni. Questo sospetto, io diceva, non esiste in Inghilterra; e perchè?

La risposta è assai facile. In Inghilterra la costituzione si è svolta storicamente, e ciascuno dei poteri ha trovato nelle consuetudini quei limiti e quei sussidi che potevano meglio aiutarlo nel suo ufficio ed impedirne i trasmodamenti. In Inghilterra inoltre le forze della vita sociale si trovano raccolte in diversi gruppi, ordinate in molteplici istituti quasi indipendenti, e posti al di fuori del potere esecutivo.

E perchè nel continente ogni volta che si è affacciata una legge sulle inchieste è nato il sospetto di un conflitto? La ragione è anche facile a trovare.

Nel continente, sopra la ricordanza degli stati generali, il governo rappresentativo fu dato e determinato da una legge. Però i poteri pubblici furono della legge stessa definiti e distinti, ed atteso il maggiore sviluppo della cultura giuridica nel continente, la distinzione dei poteri pubblici fu netta e recisa.

Di più la legge che determinava il reggimento rappresentativo, trovava che la Corona avea assunto tutte le forze e la direzione dello Stato, e che agli occhi dei popoli e nel diritto delle nazioni si era costituita come unica garanzia dell'ordine e dell'osservanza delle leggi. Però ogni fatto dal quale sembrasse sorgere la possibilità di un attentato contro il potere esecutivo, necessariamente doveva riguardarsi come minaccioso ai principii di ordine e di autorità.

Soggiungerò ancora, che gli albori del Governo rappresentativo furono in Francia macchiati di sangue, e che durante molti anni la sua vita non fu che un conflitto dei poteri, sciolto dalla rivoluzione o dalla dittatura.

Per queste ragioni e per questi fatti fu travisato il concetto del Governo rappresentativo, si pensò che esso consistesse in un necessario antagonismo dei vari poteri pubblici, i quali in ogni giorno cercavano un equilibrio che ad ogni istante ad essi mancava. In quali condizioni noi ci troviamo?

Noi abbiamo avuto anche una costituzione determinata dalla legge: in ciò ci riscontriamo colla Francia, ma la giovane vita della nostra costituzione è stata circondata da esempi di fede, di senno, di valore, essa è stata consecrata da tutti i nobili fatti che hanno concorso a restaurare la nazionalità italiana. Noi abbiamo, o Signori, una monarchia immacolata e gloriosa che si rappresenta agli occhi di tutti gli Italiani, di tutti i partiti, come garanzia sicura dei principii d'ordine e di libertà.

Ebbene, o Signori, con questi precedenti dovremo noi seguire gli esempi della Francia o dell'Inghilterra? Io credo che ci sia lecito alcune volte dilungarci dagli esempi francesi, ma non mi pare che possiamo seguire in tutto gli esempi inglesi; ne arrecherò una sola testimonianza. Illustri scrittori inglesi insegnano che un Ministero costituzionale non sia altra cosa che una Com-

missione della Camera dei Deputati. Potremmo noi accettare questo concetto?

Un scrittore italiano potrebbe riprodurlo? Io non lo credo.

In Inghilterra, dove i poteri non sono scolpitamente distinti, si può fino ad un certo punto comprendere un'azione dei rami del Parlamento più o meno diretta sul potere esecutivo. Ma quest'azione sarebbe impossibile presso di noi. Il Ministero non è e non può essere una Commissione della Camera elettiva, in quanto che l'ufficio e l'azione del potere esecutivo sono essenzialmente diversi e distinti dall'ufficio e dall'azione del potere legislativo. Si potrebbe ammettere l'accennata proposizione sotto un solo aspetto, sotto l'aspetto cioè che il concetto politico dei Ministri debba essere concorde a quello della maggioranza dei Deputati, e che perciò essi debbano necessariamente rappresentare le opinioni della maggioranza della Camera elettiva. Ed è in questo accordo, o Signori, il rimedio contro ogni timore di abuso.

Come mai nel regime rappresentativo è possibile una inchiesta se non sia consentita dal Ministero? E quando il potere esecutivo procede di accordo con la maggioranza non è possibile il conflitto.

Può nascere la discordia e la possibilità del conflitto, come per un'inchiesta, così intorno a molti altri argomenti, ma la Corona possiede tutti i mezzi per ristabilire l'accordo e scongiurare ogni pericolo. Questo è l'ammirabile privilegio del governo rappresentativo: esso è di tutti più capace di mutamenti, piegandosi alle nuove esigenze, ma pure è il più saldo e il più stabile di tutti.

Io adunque non mi lascio spaventare dalla previsione di abusi.

Aggiungerò ancora, che il senno di cui diedero prova gli italiani mi rende confidente, e spero che nessuno mai penserà di abusare di una legge che assicura l'esercizio dei poteri parlamentari.

Senatore *Ceppi*, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Agricoltura e Commercio per la presentazione di un trattato di commercio, ma siccome trovasi in questo momento assente, il primo iscritto sarebbe il Senatore *Cadorna*, a meno che egli voglia assentire a che il *Relatore* prenda la parola prima.

Senatore *Cadorna*. Io assento, anzi ciò parmi conforme al regolamento.

Presidente. Accordo dunque la parola al signor *Relatore dell'Ufficio Centrale*.

Senatore *Ceppi*, *Relatore*. L'Ufficio Centrale senza entrare per ora in veruna discussione, si crede in dovere di dare qualche schiarimento al Senato sul concetto che egli si fece sul complesso della legge.

Io dirò innanzi tutto, che quando l'Ufficio Centrale venne nella determinazione di dar voto contrario al progetto di legge di cui si tratta, si fece un dovere, o reputò sommamente conveniente il partecipare la cosa

al signor Ministro, il quale ebbe la compiacenza di venire in seno all'Ufficio Centrale, ne intese le considerazioni, e poi si riservò, vista la relazione, di spiegare al Senato il suo modo di vedere in proposito.

Ora egli lo spiegò con parole lusinghiere massime rispetto al Relatore che io reputo unicamente dovute alla sua gentilezza; ma se a prima giunta, da quanto venne dicendo il signor Ministro può sembrare che vi sia tra l'Ufficio Centrale e lui più di una divergenza, parmi però alla fin fine, e debbo dirlo sin da principio, perchè la questione non prenda troppo grandi proporzioni, che il dissenso si riduce soprattutto nel conferimento del potere giudiziario.

Prima di tutto l'Ufficio Centrale ha riconosciuto senza esitazione il diritto d'inchiesta in ciascuna delle due Camere, e lo ha riconosciuto ad una sola condizione, a quella, che si riferisca ad un oggetto della sua competenza; e se prevalesse il pensiero che pure si debba fare una legge sulle inchieste, io ritengo che l'Ufficio Centrale, il quale mi diede il mandato di accennare in sul principio della relazione questa definizione che ha ben meditato, potrebbe tenere a che la medesima comparisse in capo alla legge, perchè il ricordo che l'inchiesta debba riferirsi ad oggetti di propria competenza può essere di non poca importanza.

Sicuramente che non si pretende che vi sia un tribunale, che vi sia un'autorità che abbia da giudicare di questa competenza, ma lo avere lo stesso potere che delibera l'inchiesta avanti gli occhi il ricordo che egli debbe stare nei limiti della sua competenza, può essere cosa molto giovevole, e poi ne sarà giudice l'opinione pubblica, che nel nostro regime è pur la gran cosa; ne sarà giudice all'occorrenza, per quel tanto che possa essere conveniente, quell'altro potere cui occorresse provvedere che non si ponga il piede nelle sue attribuzioni, e ciò, ripeto, sarebbe di non poca importanza.

Noi abbiamo adunque riconosciuto senza esitazione il diritto d'inchiesta, anche perchè venne già più volte esercitato dalla Camera elettiva, locchè abbiamo creduto meritevole di molti riguardi. Dopo di ciò si venne ai particolari del modo di esecuzione. L'Ufficio Centrale certamente non ha detto che bisognava far niente; l'Ufficio Centrale ha detto che all'occorrenza si potrebbe fare qualche cosa, ma che converrebbe primieramente che ne fosse riconosciuto il bisogno; e siccome nell'Ufficio Centrale io stesso pregava il Ministro, che si astenne dall'entrar in veruna discussione, a dirci se gli risultasse che vi fosse questo bisogno, io vorrei pregarlo di nuovo istantemente a dichiarare esplicitamente se questo bisogno si sia riconosciuto, perchè debb'essere questa la base dell'emanazione di qualunque legge, che non si debbe mai fare senza un bisogno riconosciuto.

Frattanto però io mi sono fatto un dovere, come ben sa l'Ufficio Centrale, di percorrere la voluminosa Relazione relativa all'ultima inchiesta sul brigantaggio, e noi abbiamo veduto in essa la dichiarazione colla quale si comincia per dire che i Ministri fecero alla Commis-

sione d'inchiesta la comunicazione spontanea di molti documenti importanti che potevano servire a molte indagini e che non lasciavano luogo a desiderare di più.

Ora, io dirò, sarà il caso, dopo questo procedere dei Ministri, dopo un esempio così recente di accondiscendenza, di venire a dire: abbiamo bisogno di una legge perchè ci vengano somministrati i documenti che ci occorrono?

La relazione prosegue e viene dicendo che incominciando dal generale La Marmora e dal presidente della Corte di cassazione che furono sentiti, e venendo fino all'infimo dei cittadini, i Commissari trovarono ovunque ossequio, deferenza e riverenza in ogni lato.

Allo stato di così esplicite e ripetute dichiarazioni, non posso ammettere che si sia ommesso di dire nella relazione che s'incontrarono riluttanze, renitenze, che si ebbero sospetti di falsità.

Questa relazione fatta di ragione pubblica, attesta il contrario.

Ma se dopo di aver fatto questo onore alle popolazioni meridionali, una nuova Commissione si portasse ora fra altre popolazioni, come mai si potrebbe fare loro il torto di dire: quelle furono sommesse e riverenti, ma quanto a voi abbiamo riconosciuto conveniente di venire armati del potere giudiziario e colla minaccia del mandato di cattura, del carcere, della reclusione e che so io?

Non si può giustamente supporre nè che sia venuto meno altrove l'ossequio e la deferenza che si trovò nelle provincie meridionali, nè che il prestigio delle Commissioni di inchiesta sia caduto così basso, che bisogni ricorrere a disposizioni penali, perchè siano riverite, ascoltate e secondate.

Io ne lascio giudice il Senato.

Dopo ciò si è venuto dicendo nell'Ufficio Centrale, ma se ci venisse affermato questo bisogno, che sarebbe pure con quella relazione in grande contraddizione, allora si potrebbe riconoscere che bisogna pur fare qualche cosa, anche a contegno dei renitenti, e si dichiarò nella relazione dell'Ufficio Centrale che non si saprebbe contestare la necessità di pene pecuniarie per ridurre al dovere quelli che non si presentassero o cercassero di tergiversare; ma in questo caso sarà il Senato, il quale non ha mai fatte Commissioni d'inchiesta, che dovrà ridurre questa legge a così modeste proporzioni per cui abbisogni ricorrere a pene pecuniarie? Si potrebbe ciò fare dal Ministro, ritirando il progetto di legge e ripresentandolo anche fra pochi giorni con modificazioni potendo anche aver modo di esplorare le viste dell'altro ramo del Parlamento.

Ma il Senato, a parere dell'Ufficio Centrale, debbe limitarsi a dire all'altro ramo del Parlamento col suo voto negativo che egli non può ammettere il progetto di legge, perchè affida alle Commissioni d'inchiesta una parte del potere giudiziario e può anche introdurre altra confusione di poteri.

Debbo ora avvertire che, come risulta dalla Relazione

dell'Ufficio Centrale, si lasciarono affatto in disparte le inchieste in materia di elezioni politiche, e quelle che potessero per avventura avere per oggetto il porre un Ministro in stato d'accusa, e ciò perchè sono queste attribuzioni portate dal lo Statuto e non abbisognano di alcuna legge per la loro esecuzione.

Appena si è accennato che in materia di elezioni politiche l'altra Camera procurerà di non urtare colla autorità giudiziaria, perchè il nostro Codice penale, a differenza del Codice del Belgio, dà a quest'ultima in tale materia una ingerenza speciale in ordine ai brogli nelle elezioni parlamentari. Noi abbiamo per ultimo lasciato a parte con grande cura e diligenza l'altra inchiesta che può ordinare l'altro ramo del Parlamento nel caso credesse d'andare al punto di mettere i Ministri in accusa; noi abbiamo detto che questo potere della Camera elettiva, come il potere del Senato per giudicarne, non abbisogna di alcuna legge, perchè chi ha una giurisdizione accordata dallo Statuto può prendere ad prestito le disposizioni del Codice di procedura penale che le convengono, con quelle modificazioni che possa richiedere il suo organismo.

Potrebbe sorgere una questione costituzionale della più grande importanza, se il Senato venisse ad ammettere che, per regolare nell'altra Camera il diritto di porre in accusa i Ministri, si debba far una legge, e ciò perchè all'indomani si potrebbe forse domandare un'altra legge per regolare il diritto di giudicarli.

L'Ufficio Centrale ritenne come cosa inconcussa che, quando una giurisdizione qualsiasi ha fondamento nello Statuto, si deve credere che chi è chiamato ad esercitarla può fare a termini dello stesso Statuto i regolamenti che riconosca necessari.

Ripetiamo pertanto che le inchieste in materia di elezioni politiche e quelle che potessero avere per oggetto di porre i Ministri in stato d'accusa, non debbono entrare in questa legge, secondo il modo di vedere dell'Ufficio Centrale.

Qui si tratta veramente delle inchieste per cose di amministrazione od altri oggetti politici.

Del resto l'Ufficio Centrale confida di avere colla sua relazione spiegato il suo sistema, che ammise la possibilità di emendamenti. Ma tali per cui si viene a cambiare il principio a cui s'informa tutta la legge, ed io confido di avere dimostrato che la nostra divergenza col signor Ministro di Grazia e Giustizia sta in ciò che noi prima di tutto non ammettiamo e non ci consta che vi sia necessità di questa legge per i motivi che abbiamo adottati, e poi che la legge induce una confusione di poteri e massime di quello giudiziario.

Concludo pertanto che lasciando in disparte l'affare delle elezioni, l'affare del porre i Ministri in stato di accusa, la cosa si riduce veramente a inchieste amministrative per oggetti che riflettono l'amministrazione od altri oggetti politici per i quali l'Ufficio Centrale non crede necessario alcun investimento di una parte del potere giudiziario; è in questa parte singolarmente (ammet-

tendosi nel resto emendamenti) che noi abbiamo sostenuto che vi sarebbe una confusione di poteri, e non mi dilungo a questo riguardo per non protrarre la discussione ulteriormente.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Le cose dette dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi pongono nella necessità di ben stabilire anzitutto quale sia la vera portata della conclusione della relazione dell'Ufficio Centrale. Dalle parole che ora ho udito parrebbe che l'Ufficio Centrale si lagni che si voglia dare alla sua relazione quella significazione che io credo essere la sola che si possa in essa riconoscere. Poche parole mi paiono sufficienti a dimostrarlo.

L'Ufficio Centrale nella sua relazione si è bensì tenuto abbastanza sulle generalità per non pronunciarsi apertamente sopra nessuna questione, ma egli si è però cogli addotti motivi, e specialmente colla sua conclusione, molto nettamente pronunciato. In vero quale è il sistema dell'Ufficio nella sua relazione? Esso consiste nell'esaminare ad una ad una le disposizioni che si contengono nel progetto di legge; nel criticarle tutte, non una eccettuata, imputando a tutte o di essere incostituzionali, cioè di contenere una confusione di poteri, ovvero di aprire l'adito ai più grandi abusi. Si soggiunge poi che si potrebbe forse andare sino al punto di stabilire qualche multa, ma che per così poca cosa non conveniva di fare una legge, e si conchiude che questa legge debbe essere assolutamente rigettata.

A me pare che queste ragioni adottate dall'Ufficio Centrale provano evidentemente che egli opina che una legge sulle inchieste parlamentari nè generale, nè speciale, non debba farsi nè ora, nè mai; imperocchè tutti i ragionamenti dell'Ufficio Centrale tendono appunto a questa conclusione; e questi ragionamenti sono tali, che si potranno sempre addurre ogniqualvolta verrà in questione un progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

Ora, io domando, è egli possibile fare una inchiesta parlamentare senza esaminare testimoni e senza usare verso di questi i poteri coattivi e coercitivi che non possono essere autorizzati che dalla legge? Ciò è impossibile.

Se ciò è impossibile, l'Ufficio Centrale proponendo il rigetto della legge con ragioni le quali si potranno sempre addurre, esclude evidentemente, nel fatto, il diritto d'inchiesta parlamentare. Tale è la vera portata delle conclusioni dell'Ufficio.

Non giova l'addurre a parte a parte qualche ragione che l'Ufficio ha creduto di addurre nella sua relazione per attenuare le conseguenze della sua conclusione. Il fatto si è che i suoi ragionamenti portano a rigettare tutti i mezzi che si contengono in questa legge, i quali sono però gli unici con cui un'inchiesta parlamentare si possa fare efficacemente e ne autorizzano il rigetto in qualsivoglia tempo avvenire. Pertanto la portata delle conclusioni dell'Ufficio Centrale, che consigliano il ri-

getto assoluto di questa legge, è che una legge nè speciale nè generale sulle inchieste parlamentari non si debbe fare nè ora nè mai. Ed è perciò che io imprendo a combattere queste conclusioni.

Con ciò non voglio dire che questa legge non abbisogni di qualche emendamento, ed anzi dichiaro fin d'ora che quando verrà la discussione degli articoli mi riservo di proporre taluno.

Nè con ciò io crederò di agire incostituzionalmente o di invadere la prerogativa dell'altra Camera. Il diritto d'inchiesta spetta tanto a noi quanto all'altro ramo del Parlamento, conseguentemente a questo riguardo le due Camere sono assolutamente nella stessa condizione. Il diritto poi di fare emendamenti ed anche emendamenti radicali, non solo a questa, ma a qualsivoglia altra legge, spetta anche a noi come spetta all'altro ramo del Parlamento; nè io veggio il perchè per una legge che abbisogni di emendamenti, per la sola ragione che le inchieste parlamentari possano per avventura essere adoperate più frequentemente dall'altro ramo del Parlamento che non da questo, a noi non debba spettare il diritto di emendarla.

Io non veggio il perchè, emendandola anche estremamente, ci si possa lacciare, quanto meno, di sconvenienza; nè posso comprendere come questa si possa evitare facendo di peggio, cioè rigettando assolutamente la legge che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, che la votò per dare seguito a due inchieste da lui ordinate.

Ciò premesso mi credo anche in debito, nel mentre imprendo ad oppugnare le conclusioni dell'Ufficio Centrale, di dichiarare, almeno in generale, quali siano i miei intendimenti, ed i miei principii in questa materia.

Io credo che facendo una legge sopra le inchieste parlamentari non si debba provvedere che ai mezzi che sono assolutamente necessari per effettuare una tale inchiesta. Se dunque v'ha qualche mezzo che sia adoperato, per esempio, dall'ordine giudiziario, il quale non si riconosca necessario per le inchieste parlamentari, fin d'ora dichiaro, che, se mi si darà questa prova, non ammetterò questo mezzo, non per altra ragione se non perchè esso non sarebbe necessario all'esercizio del diritto d'inchiesta parlamentare.

Dichiaro in secondo luogo che io credo indispensabile non solo la costituzionalità del soggetto stesso dell'inchiesta, ma che credo debba anche essere costituzionale il mezzo materiale che si adopera per fare la inchiesta.

Per ciò se vi sarà prova che alcuno dei mezzi che si sono proposti non sia esso stesso costituzionale, quand'anche il soggetto dell'inchiesta fosse costituzionale, non ammetterei cotesto mezzo.

Finalmente io ho presente l'art. 61 dello statuto il quale dichiara che ciascun ramo del Parlamento provvede con interno regolamento ai modi con cui esercitare le proprie attribuzioni. Perciò credo che la presente legge non debba nè punto nè poco pregiudicare

a queste attribuzioni che lo statuto dà ad ambedue le Camere, indipendentemente l'una dall'altra: ond'è che io reputo che questa legge debba contenere unicamente le disposizioni che a termini dello statuto essendo legislative, non possono fare il soggetto del Regolamento interno di ciascuna delle due Camere. La legge presente non debbe, secondo il mio avviso, provvedere che a questi pochi oggetti; tutti gli altri a cui può provvedere il regolamento interno di ciascuna delle due Camere, debbono essere in questa legge trasandati assolutamente; altrimenti si nuocerebbe all'indipendenza di ciascuna delle due Camere, essendochè le disposizioni che ciascuna ha diritto di dare indipendentemente dall'altra, si farebbero dipendere dal voto collettivo di ambedue.

L'Ufficio Centrale ha negato la necessità di fare una legge dicendo che non vi sono fatti i quali abbiano provato che sia necessario il provvedere con una legge alle inchieste parlamentari.

Io non parlerò ora di quella necessità che nasce dalla natura stessa delle cose, e che porrò in chiaro esaminando il merito della legge.

Ma portando anche la questione sopra la necessità che si sia eventualmente verificata, e che nel presente caso si palesi, mi pare che l'Ufficio avrebbe potuto chiarirsene molto facilmente.

In verità abbiamo dei fatti i quali sono troppo palesi. Il signor Miniastro, non è guari, nel suo discorso alludeva alla storia di questa legge, al come essa fosse stata domandata in seguito ad una inchiesta stata iniziata. Questa legge fu domandata ripetutamente nella Camera dei Deputati, appunto in vista di quella inchiesta che era in corso.

Essa fu presentata e fu votata dall'altra Camera, e le Commissioni il cui lavoro era sollecitato già fecero sentire come questa legge fosse necessaria al compimento del loro mandato. Quindi mi pare che questi soli fatti bastassero a dimostrare come la legge sia stata creduta necessaria. Dirò di più che se l'Ufficio Centrale avesse creduto opportuno di prendere quelle informazioni che per mia particolare istruzione io presi, egli facilmente si sarebbe convinto di questa necessità nelle presenti circostanze. I risultati di queste mie informazioni io non li dirò ora per le stesse ragioni per cui non stanno scritti nella relazione della Commissione per l'inchiesta sul brigantaggio, ma è facile lo immaginarseli.

Ma v'ha ancora di più. L'Ufficio Centrale, che ha citato il fatto del Belgio, ha dovuto necessariamente, leggendo le discussioni di quel Parlamento, trovare le dichiarazioni di molti oratori, i quali hanno fatto constare concordemente il fatto che parecchie inchieste che prima si erano fatte nel Belgio erano andate a vuoto, ed erano divenute impossibili, appunto perchè mancava una legge che obbligasse i testimoni a comparire, e mettesse delle sanzioni e delle pene a coloro i quali si rifiutavano di deporre e che contenesse altre simili disposizioni.

Questo esempio dedotto da altri Parlamenti prova che è nella stessa natura delle cose la necessità d'una legge sulle inchieste. Ma a petto di due inchieste che attualmente sono in corso nell'altro ramo del Parlamento, a petto di una legge che è stata in quel consenso votata appunto per facilitare l'esecuzione di quelle inchieste, il rispondere assolutamente con un rifiuto, la credo cosa assolutamente impossibile.

Vengo ora al merito. Io sono fortunatamente d'accordo coll'Ufficio Centrale nel principio teorico e dottrinale delle inchieste. L'Ufficio Centrale ammette che l'inchiesta parlamentare è un diritto. Dico poi fortunatamente, perchè invero mi dorrebbe che dovesse esser qui rinnovata una questione che fu fatta in altri paesi, in altri Parlamenti. Ammetto parimenti la definizione che l'Ufficio Centrale dà delle inchieste, nel senso che il diritto d'inchiesta non sia che il diritto di informarsi di fatti che è necessario di conoscere per esercitare un atto di propria competenza, cioè per esercitare le proprie attribuzioni. Ma sgraziatamente in politica l'esser d'accordo nei principii è poca cosa. Ciò che importa in politica è la traduzione dei principii nella pratica, poichè è nella pratica che sta in politica la verità dei principii. In politica i principii dottrinali non valgono più di una lezione di un professore dell'università data da una cattedra.

Egli è appunto in fatto d'applicazione che le opinioni degli uomini politici, i quali concordano in molti principii, si separano assolutamente. Ciò viene appunto da alcuni diversi convincimenti, da alcune persuasioni consciensiose, costituzionali, dettate tutte dall'amore del governo rappresentativo e parlamentare, le quali traggono gli uomini di Stato in diverse sentenze nell'applicazione dei principii stessi.

Ciò è quanto diceva or ora l'onorevole Guardasigilli, spiegando il perchè in Francia si fosse proceduto col sistema che egli ha molto veramente e opportunamente delineato. Io fatto di applicazione vi ha un convincimento intorno all'apprezzamento del regime costituzionale e parlamentare, secondo il quale il regime costituzionale non è un uomo robusto e sano, il quale proceda da se stesso per la retta via, purchè non gli s'intoppi la strada; ma è come un malato a cui ad ogni giorno e ad ogni tratto è necessario fare ingoiare qualche farmaco, acciocchè possa bene reggersi e camminare.

Gli uomini che hanno questa convinzione temono sempre gli straripamenti de' poteri, e non credono che nel regime costituzionale stesso vi siano controlli, e compensazioni sufficienti a rattenere questi straripamenti.

Per tali ragioni si crede che nella pratica debbano le leggi intervenire all'oggetto di prevenire i temuti eccessi, limitando alquanto ora l'azione di un potere, ora l'azione di un altro; e che in ciascuna delle materie, alle quali le leggi debbono provvedere, debbasi pensare a porre argini a che oggi non straripi un potere e l'altro non straripi domani.

Ma con questo sistema artificiale, ed arbitrario, che rivela non molta confidenza nel regime costituzionale e parlamentare, a non lungo andare, a poco a poco, limitandosi ora l'uso di una attribuzione, ora attenuandosi i mezzi per l'esercizio d'un altro, ora rispetto ad un potere, ora rispetto ad un altro, il regime costituzionale viene profondamente falsato, i poteri si snaturano, e quel controllo che essi debbono esercitare l'uno sull'altro diventa impossibile per la debolezza di tutti; ed il regime costituzionale cade perchè è falsato.

Questa è la vera ragione per la quale in alcuni paesi, e specialmente in una grande nazione a noi vicina, il regime parlamentare ha fatto cattivissima prova.

Io, come ben vede il Senato, non tengo per questa opinione, ed anzi la combatto e la combatterò sempre ed in ogni occasione con tutte le mie forze. Io credo vera l'opinione contraria la quale pensa che il regime costituzionale è mirabile pel suo organismo attivissimo e per la sua grande vitalità, purchè sia mantenuto fermamente nella pratica, e schiettamente nella sua realtà e nella sua verità. Io tengo per l'opinione di coloro che credono che il regime costituzionale, se non esclude assolutamente il timore di ogni abuso, contiene però in se stesso le ragioni ed i mezzi per ovviarvi.

Ma il solo modo di conservare al regime costituzionale questa naturale sua virtù è quello di essere severi nel riconoscere le attribuzioni di ciascun potere, mantenendoli strettamente nei limiti delle proprie competenze; ma di essere poi larghi, anzi larghissimi nello accordare a ciascuno di essi i mezzi per esercitare quelle attribuzioni che si riconoscano essere proprie dei medesimi. Egli è solo in questo modo che un potere può essere mantenuto abbastanza forte per controllare ed opporsi alle invasioni di un altro: è solo in questo modo che si conserva l'equilibrio, la verità, la schiettezza, la realtà del regime costituzionale. Egli è perciò, Signori, che io ho votata la legge sulla sicurezza pubblica, sebbene essa desse larghissimi mezzi al potere esecutivo.

Io ho pensato che la sicurezza pubblica è una parte principalissima della libertà, e che la tutela della sicurezza pubblica è attribuita dallo statuto al potere esecutivo. Io volli che il potere esecutivo avesse, e massime nelle circostanze attuali, i più larghi mezzi per adempiere a questa sua attribuzione, e non mi sono spaventato degli abusi che esso potesse farne, perchè contro questi nel regime costituzionale ho trovato l'opinione pubblica, la stampa, il potere giudiziario ed il Parlamento: e mi sono invece spaventato dei briganti i quali potrebbero esercitare impunemente il loro triste mestiere, quando il potere esecutivo non fosse sufficientemente armato.

Per gli stessi principii ho combattuto, allorquando, secondo il mio avviso, ho creduto che una attribuzione giudiziaria, accordata dallo statuto a questo Consesso, fosse attenuata coll'assoggettarla in alcun modo, e renderla dipendente dal potere esecutivo.

Ed è per gli stessi principii che combatto oggi le conclusioni dell'Ufficio Centrale perchè, nel mentre dottrinalmente egli ammette il diritto d'inchiesta, nel fatto lo riduce a lettera morta. Vengo ora più specialmente all'argomento, alla legge.

Io parto dallo stesso principio teorico e dottrinale posto dall'Ufficio, cioè che l'inchiesta è un diritto del Parlamento per informarsi intorno agli oggetti che cadono nelle sue attribuzioni; ma appena constatato l'accordo in questa definizione, io mi separo immediatamente dall'Ufficio Centrale. Esso esaminando ed analizzando la legge prese articolo per articolo, facendone la critica. Ma pare a me che in tale materia non fosse questo il metodo a seguirsi, ed io seguirò quello che mi sembra il più logico ed opportuno.

Questo metodo consiste nello stabilire innanzi tutto il principio che, allorchando si ammette l'esistenza di un diritto, bisogna ammettere che i mezzi necessari per esercitarlo siano anch'essi un diritto. Ond'è che allora rimane soltanto ad esaminarsi se un certo dato mezzo sia o no necessario per l'esercizio del diritto.

Data questa prova il mezzo stesso è un diritto, e non è mestieri di alcun'altra dimostrazione, imperocchè altrimenti bisognerebbe venire all'assurdo che si riconosca un diritto, e si neghino i mezzi necessari per esercitarlo, il che è la negazione del diritto.

Ora, quali sono i mezzi naturalmente necessari per qualsivoglia inchiesta?

Per rendersene edotti occorre soltanto di esaminare quali siano le fonti naturali e necessarie di qualsivoglia inchiesta od informazione.

Ora, per le informazioni di qualunque sorta, siano esse amministrative, giudiziarie, parlamentari o altre, anche private, io non trovo altre fonti fuorchè queste tre: *le persone, i documenti ed i luoghi*; se togliete la possibilità di prendere informazioni da queste tre fonti, evidentemente l'informazione diventa impossibile, poichè questi, ripeto, sono i soli mezzi coi quali si possono somministrare le notizie che si cerchino su qualsivoglia soggetto.

Io non dirò ora se l'uso di tutti, o di alcuni soltanto di questi mezzi debba riconoscersi spettare alle Camere per l'esercizio delle inchieste; ma è evidente che il negare tutti e tre i mezzi accennati è negare il diritto d'inchiesta; e che conseguentemente bisogna fare una legge la quale contenga disposizioni per le quali qualcuno di essi si possa efficacemente adoperare per le inchieste parlamentari.

Ma il riconoscere il diritto di esaminare le carte, i luoghi, le persone non basta, imperocchè ognuno sa che i diritti non si possono ritenere come diritti se ad essi non corrisponde una relativa obbligazione; e che per conseguenza bisogna che al diritto di esaminare le carte, i luoghi e le persone corrisponda l'obbligo di lasciarle esaminare.

Adunque per l'esercizio dell'inchiesta è necessario lo stabilire il diritto di esaminare carte, persone e luoghi;

ed è inoltre indispensabile il sancire l'obbligazione di prestarsi all'esercizio di questo diritto. Ma anche ciò non basta, poichè le obbligazioni non sono efficaci se non sono garantite; ond'è che esse non possono avere alcun effetto pratico se la legge non ne assicura l'esecuzione.

Ora codeste guarentigie non possono essere che di due sorta; l'una consistente nei mezzi materiali di esecuzione e l'altra nelle sanzioni penali. Se vi è un testimonio che rifiuta di comparire, bisogna che abbiate i mezzi materiali per obbligarlo ad obbedire ed a rispettare la vostra autorità, e quella della legge. Vi ha un testimonio il quale non voglia deporre, o deponga contrariamente al vero? Evidentemente è necessaria la garanzia che consiste nelle sanzioni penali. Farete applicare questa pena da chi è chiamato dallo Statuto ad applicare le pene; ma è necessario che una pena vi sia; imperocchè senza pene il diritto e l'obbligazione sarebbero in fatto come non esistessero.

Finalmente il diritto, l'obbligazione e la sanzione non potendo essere sanciti, secondo lo Statuto, che da una legge, è necessaria una legge che stabilisca questi diritti, quelle obbligazioni e le sanzioni penali.

Senza di ciò egli è evidente che il diritto d'inchiesta diventerebbe illusorio. E veramente sarebbe strano che ci si dicesse: Voi avete il diritto di esaminare il tale testimonio se pure al medesimo piacerà di presentarsi avanti di voi e di deporre, voi avete il diritto di esaminare le tali carte, ma solo nel caso che chi le possiede consenta liberamente e voglia somministrarvele. Voi avete il diritto di accedere alla tal fabbrica, ma semprechè il padrone di essa non vi chiuda la porta in faccia.

Io domando se l'ammettere un diritto in questo modo sia ammetterlo efficacemente.

Dico pertanto che il negare assolutamente una legge che sancisca i mezzi necessari a qualsivoglia inchiesta, è negare assolutamente il diritto d'inchiesta in pratica, mentre lo si ammette dottrinalmente.

Che se da queste dimostrazioni, le quali mi paiono d'una logica così abbagliante che non abbisognano di maggiori commenti, passiamo ad esaminare specialmente le disposizioni della legge, nel mentre io ammetto che possano essere opportuni alcuni emendamenti, in sostanza non posso però fare a meno di non riconoscere che in essa altro non si fa che provvedere appunto a ciò di che ho ora parlato.

Si può disputare sul più o meno a concedersi al Parlamento, ma quello che è certo si è che la negazione di una legge con ragioni non transitorie, ma di sostanza, e la critica fattasi di tutti questi mezzi, è lo stesso che la negazione, nel fatto, del diritto d'inchiesta.

Noti poi il Senato che una legge che contenga la legittimazione di questi mezzi d'azione, i quali non si possono adoperare nè sanire senza una legge, è necessaria non solo per vincere la riluttanza dei tristi, ma anche la giusta resistenza degli uomini onesti.

Allorchando un uomo onesto è chiamato avanti una

Commissione d'inchiesta per deporre dei fatti che possono essere delicati e compromettere delle persone, e quest'uomo sa che la legge non gli impone l'obbligo di deporre, egli non può a meno di non sentire, che se egli vi si presta lo fa per atto volontario e spontaneo, e che perciò egli assume anziché il carattere di testimonia legale, quello di un delatore. Chi potrà incolparlo se egli, senza violare un preciso dovere, vuole evitare una tale imputazione rifiutandosi di presentarsi o di deporre? Ed è ciò che già accadde in Commissioni d'inchiesta, nelle quali si trattarono affari di qualche delicatezza, ove intervenne appunto che anche persone rispettabili si schermissero dal presentarsi alla Commissione, onde non assumere, invece d'essere testimoni, la qualità di delatori.

L'Ufficio ha pur detto che si farebbe torto al Parlamento se si supponesse che vi possa essere un cittadino così poco ossequente alla Commissione d'inchiesta che si rifiuti di presentarsi per deporre.

Io dirò solo che questo mezzo oratorio non mi pare fondato sul vero.

Non parmi anzi tutto che si faccia torto al Parlamento supponendo che si possa trovare un cittadino che non si voglia prestare alla sua chiamata, massime quando la legge non ve lo obblighi. Tutto al più ciò potrebbe far torto al cittadino, ma non mai al Parlamento. Dico poi che se questo cittadino si servisse degli argomenti stessi che si trovano diffusamente spiegati nella relazione dell'Ufficio Centrale, per rifiutarsi di deporre avanti una Commissione d'inchiesta, non sarebbe sicuramente l'Ufficio Centrale che potrebbe fargliene una colpa.

L'Ufficio Centrale si limitò, come diceva or ora, a prendere la legge articolo per articolo ed a censurarla, e riprodusse in gran parte le critiche che sono state fatte nel Belgio alla legge del 1831. Ora non parlerò di questa legge della quale mi occorrerà di ragionare di poi; mi basterà perciò di notare che la legge del 1831 non ha assolutamente nulla di comune colla legge che ora è posta in discussione. Quella legge, fatta in un'epoca di rivoluzione, rivestiva tutti i caratteri del tempo in cui era stata fatta, epperò fu giustamente rigettata. Il progetto che ora ci è presentato è per l'opposto molto simile, come disse l'Ufficio Centrale nella sua relazione, alla legge belgica proposta nel 1839, e questo progetto fu dalle Camere belgiche adottato come legge speciale. Dirò a suo tempo le ragioni affatto particolari per cui in quella circostanza fu fatta una legge speciale e non una legge generale.

Io non posso altrimenti confutare la relazione dell'Ufficio Centrale, salvo che prendendo per sommi capi le censure che egli fa al progetto di legge. Queste censure si riducono sostanzialmente a tre.

Egli accusa le disposizioni tutte della legge di questi tre peccati, cioè di produrre una confusione di poteri, di aprir l'adito a gravi abusi e di non avere precedenti parlamentari.

La confusione dei poteri indicata dall'Ufficio Centrale non è, in altri termini, che l'incostituzionalità, essendochè la base stessa dello Statuto consiste nella divisione dei poteri.

Veramente a primo aspetto questa censura deve parere molto singolare, dopo le dimostrazioni che credo di avere sufficientemente fornite sulla necessità dei mezzi od almeno di alcuni dei mezzi di cui ho parlato per fare le inchieste. Di fatto, se fosse vera l'incostituzionalità che è indicata dall'Ufficio Centrale, bisognerebbe inferirne che nel mentre lo Statuto è padre del principio che stabilisce il diritto d'inchiesta, nello stesso tempo dallo Statuto stesso procederebbe l'incostituzionalità dei mezzi che sono necessari per effettuare questo principio.

Ma fortunatamente ciò non è, imperocchè, se male non mi appongo, è l'Ufficio Centrale stesso che fece una confusione di cose diverse.

Egli dice; voi con questa legge date alla Commissione d'inchiesta dei poteri giudiziari; soggiunge poi che è attribuzione esclusiva del potere giudiziario quella di esaminare, di fare comparire, di vedere documenti, di ispezionare luoghi. Egli è in ciò appunto, che io credo che l'Ufficio Centrale erri grandemente.

Non è mai stata attribuzione esclusiva dell'ordine giudiziario nè l'esaminare persone, nè il vedere carte, nè ispezionare luoghi; l'attribuzione del potere giudiziario si è quella di giudicare nelle materie civili e criminali e non altro.

Lo Statuto dice che la giustizia emana dal Re, ed è amministrata dai giudici che egli instituisce. Questa è l'attribuzione statutaria del potere giudiziario. I mezzi poi dei quali il potere giudiziario si serve per esercitare l'attribuzione di giudicare non sono essi stessi una attribuzione sua esclusiva, nè lo Statuto ha mai pensato di attribuirli assolutamente ed unicamente all'ordine giudiziario, nè ciò avrebbe potuto farsi, senza rendere impotenti tutti gli altri poteri privandoli di ogni mezzo di informazioni. L'ordine giudiziario non ha dallo Statuto ma dalla legge la facoltà di usare di questi mezzi con forme dalla legge stessa stabilite; e l'ha dalla legge perchè è nella natura delle cose che per qualunque inchiesta sia necessario esaminare persone, carte e documenti ed ispezionare luoghi; ma di per sé stesso il diritto d'informarsi da persone, il diritto di esaminare carte, non costituisce una attribuzione costituzionale del potere giudiziario.

Quando poi si dice, che un esame fatto da autorità non giudiziaria e non diretta ad un giudizio, è atto giudiziario solo perchè ha le forme estrinseche giudiziarie, si commette un manifesto errore, ove la parola giudiziario si assuma nel senso costituzionale, come fece l'Ufficio Centrale; essendochè a costituire la qualità di atto giudiziario a nulla valga la forma dell'atto, e neppure il giuramento, ma si richieda che l'atto sia fatto da chi abbia autorità giudiziaria, ed allo scopo di giudicare.

Tale è, a mio avviso, l'errore fondamentale dell'Ufficio Centrale il quale ha confuso la costituzionalità ed esclusività dello scopo giudiziario, colla esclusività dei mezzi; cioè ha considerato come esercizio del potere giudiziario, l'uso di quei mezzi materiali dei quali è impossibile non usare in qualsivoglia informazione sia essa amministrativa, sia parlamentaria, od anche privata.

Ora questo argomento è la base di tutta la relazione nella parte che accusa la legge di confondere i poteri; imperocchè in tutta la relazione dell'Ufficio Centrale si parte sempre dal principio, che l'uso dei succennati mezzi sia una invasione nelle attribuzioni del potere giudiziario, e questa allegazione si fa supponendo che il diritto di esaminare e gli altri sopra indicati siano un privilegio esclusivo del potere giudiziario, quand'anche l'uso di questo diritto non sia ordinato allo scopo di giudicare.

Nè può sussistere il timore che mi pare abbia l'Ufficio Centrale, che gli atti fatti da una Commissione d'inchiesta giudiziaria possano nuocere o costituire precedenti a danno di procedimenti criminali. Ognuno sa che nelle materie giudiziarie non può avere alcuna forza se non quell'atto, il quale sia stato ordinato e fatto nelle forme che sono prescritte per queste materie, e fatto da quell'autorità che unica è competente a giudicarne. È dunque manifesto che qualsivoglia risultato si abbia o da una Commissione d'inchiesta parlamentare, o da una Commissione d'inchiesta creata dal potere esecutivo, o da qualunque altra autorità, esso non può esercitare nessuna influenza sopra i giudicati a pronunziarsi di poi dai magistrati.

È veramente sarebbe singolare che per ciò solo che un soggetto possa per diversi aspetti essere oggetto d'esame di due poteri, uno di essi dovesse essere impedito di esercitare la propria attribuzione, perchè non la potesse esercitare che a pregiudizio dell'altro. È sarebbe strano che, dando la prevalenza al potere giudiziario, questo dovesse considerarsi come un ostacolo all'esercizio costituzionale degli altri poteri.

Per esempio nella materia delle elezioni è evidente che gli stessi fatti possono dare luogo e debbono necessariamente dare luogo a due diversi procedimenti. L'uno della Camera dei Deputati ordinato unicamente allo scopo di vedere se un'elezione sia valida e pronunziare sulla di lei validità; ma la stessa elezione ed i fatti verificati all'oggetto di votare nell'approvazione della medesima possono dar luogo ad un procedimento giudiziario, all'oggetto di punire degli atti criminosi.

Ora è evidente che le due potestà procedono ciascuna entro la propria orbita, a fini ed attribuzioni diverse, ma senza incagliarsi l'una coll'altra.

È pertanto evidente che, purchè ciascuno dei poteri non adoperi questi mezzi che allo scopo costituzionale che gli è proprio, quand'anche si tratti di un fatto unico di cui quei due poteri si debbano occupare, am-

bedue debbono fare il loro ufficio e che lo possono esercitare senza che ne venga alcun reciproco danno.

Prego il Senato di permettermi un momento di riposo.

Presidente. Se vuol riposare, la seduta sarà sospesa.

(La seduta è sospesa per dieci minuti.)

Presidente. Nel riprendere la seduta pregherò il signor Senatore Cadorna di dirmi se si sente in grado di continuare.

Senatore Cadorna. Se il Senato me lo permette, direi ancora due parole per andare sino al fine del soggetto speciale che ora stava trattando; e poi lo pregherei di rimandare la discussione a domani per la continuazione del mio discorso, perchè sono molto stanco.

Presidente. Allora le continuo la parola per quella parte che crede di esporre oggi, e poi glie la riserverò per domani.

Senatore Cadorna. Io notava or ora che secondo il mio avviso l'Ufficio Centrale nell'accusare la confusione di poteri cadeva nell'errore di dichiarare attribuzioni costituzionali del potere giudiziario lo esaminare persone ed il fare altri simili atti anche a scopo non giudiziario. Da questa origine nacque un'altra opinione espressa nella relazione e che io credo parimenti erronea.

Disse l'Ufficio Centrale che noi ci troviamo, in fatto d'inchieste parlamentari, in una condizione assai diversa da quella del Belgio, perchè abbiamo nel Codice penale parecchi articoli che puniscono come un reato i brogli elettorali, nel mentre per l'opposto nel Codice penale belga queste disposizioni non vi sono; da ciò inferisce una diversa posizione degli elementi parlamentari rispetto all'ordine giudiziario, nella materia delle inchieste; nel senso, che le disposizioni del nostro Codice penale abbiano dato al potere giudiziario in materia di elezioni un tale potere che impedisca alla Camera dei Deputati di fare in Italia ciò che si può fare nel Belgio. Ma evidentemente questa opinione poggia sopra un errore.

Il Codice penale ha stabilito delle pene per punire i brogli elettorali come reati: quando i tribunali esercitano questo ufficio pongono in atto le loro attribuzioni giudiziarie collo applicare le pene a coloro che riconoscano rei di un broglio elettorale; ma da ciò non deriva che la Camera dei Deputati non sia nella pienezza dei suoi poteri politici per fare tutto ciò che si può fare nel Belgio, all'oggetto di approvare o annullare una elezione.

Il diritto di punire che è nell'ordine giudiziario, non esclude l'esercizio di approvare o negare l'approvazione di un'elezione e del diritto d'informare di ciò che è necessario di conoscere per sapere se debba essere approvata od annullata.

È dunque evidente che anche qui da una disposizione penale si è inferito una limitazione nell'esercizio

di un diritto politico, il che viene appunto dal non distinguere sufficientemente le attribuzioni dei due poteri, le quali possono esercitarsi anche sul medesimo atto.

Io credo pertanto che dalle cose fin qui dette appaia evidentemente provato che le disposizioni contenute nella legge di cui si tratta, siccome quelle che non riguardano il diritto di giudicare, nè inceppano in nessun modo l'esercizio di questi diritti del potere giudiziario, nè danno al Parlamento l'esercizio di questi diritti, non contengono nulla che importi confusione di poteri.

Se il Senato me lo permetta domani continuerò il mio discorso.

Presidente. Il Senato è convocato domani alle ore due per la continuazione della discussione generale su questo progetto di legge.

Pregherei i signori Senatori di voler convenire un poco più presto, perchè alle ore due precise si aprirà la seduta.

Rammento al Senato che domani si procederà anche all'elezione del segretario, epperò rinnovo ai signori Senatori la preghiera di voler esser solleciti a venire, mentre essendovi molte leggi gravi ed importanti conviene tener conto del tempo.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

CXI.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Formazione delle schede per la nomina del Senatore Segretario mancante — Relazione sui titoli dei Senatori Lissoni, Florio, Lavallette, Vercillo e Bartolommei — Giuramento dei Senatori Bartolommei e Florio — Estrazione dei Senatori scrutatori per lo squittinio del Segretario — Giuramento del Senatore Ginori-Lisci — Seguito della discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari — Continuazione del discorso del Senatore Cadorna in favore della legge — Presentazione del trattato di commercio coi Paesi Bassi — Considerazioni del Senatore Pinelli contro il progetto — Osservazioni del Senatore Vacca sulle conclusioni dell'Ufficio Centrale e sul progetto del Ministero, e proposta di emendamenti — Parole dei Senatori Gallotti e Pareto sull'opportunità di una legge — Schiarimento fornito dal Senatore Arrivabene — Proposta del Senatore De Foresta per rimandare a domani il seguito della discussione, accettata dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Non è presente alcun Ministro, ma più tardi intervengono il Ministro di Grazia e Giustizia, quello dell'Istruzione Pubblica e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Lo stesso dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3493. Alcuni abitanti in n. di 46 di Resuttano (Sicilia) (Petizione per modificazioni alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, identica al n. 3473). »

« 3494. Alcuni abitanti di Taormina (Sicilia) in n. di 48. (Petizione identica alla precedente). »

« 3495. Parecchi abitanti di Biancavilla (Sicilia) in n. di 117 (Petizione identica alla precedente). »

« 3496. Alcuni abitanti di Montalbano di Ghiona (Sicilia) in n. di 93. (Petizione identica alla precedente). »

« 3497. Alcuni abitanti di Scordia (Sicilia) in n. di 65. (Petizione identica alla precedente). »

Presidente. La prima cosa che occorre fare in questa seduta sarà di procedere all'elezione del segretario in conformità di quanto è stato stabilito nella penultima adunanza.

Leggo gli articoli del regolamento relativi alla nomina del Segretario.

« Art. 4. Per la nomina dei Segretari e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti: ove però questa non si ottenga nel primo o nel secondo squittinio, si passa ad una terza prova, nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori, in nu-

mero doppio delle nomine da farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

» A parità di voti è eletto il Senatore più anziano, se anche le anzianità sono eguali il maggiore di età.

» Art. 6. I quattro Segretari rimangono in carica per tutta la sessione in cui furono nominati; ove nel corso di questa due o più di essi vengano a mancare per decesso, per dimissione volontaria o per altra causa qualunque, saranno surrogati dal Senato nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4. »

Quantunque non ci sia che la mancanza di un solo segretario, tuttavia ho proposto al Senato di addivenire alla nomina appunto perchè è da lungo tempo che è vacante questo ufficio, e che ciò può riescire incomodo ai segretari attuali, i quali hanno prestato opera assidua anche pel segretario, che era rimasto assente per involontaria cagione. Per conseguenza pregherò i signori Senatori di voler deporre nell'urna la scheda portante un nome indicativo del soggetto che intendono nominare a segretario.

Per questa elezione si lascerà libero ai signori Senatori di poter deporre le loro schede durante tutta la seduta, e non sarà che più tardi od alla fine della medesima che estrarrò i nomi dei due Senatori per fare lo spoglio della votazione, che sarà comunicata al Senato nell'adunanza di domani.

La parola è al signor Senatore Francesco Maria Serra per la relazione dei titoli del signor Senatore Lissoni.

X Senatore Serra F. M., *Relatore*. Il cav. avv. Andrea Lissoni fu nominato Senatore del Regno con Decreto Reale del 13 marzo 1864, nel quale è citato l'art. 33 dello statuto senza indicazione di alcuna delle categorie del medesimo. Però dai documenti presentati dal nuovo Senatore eletto avendo l'Ufficio primo, a nome del quale ho l'onore di riferire, riscontrato che il medesimo apparteneva alla categoria 21 di quell'articolo, ossia alla categoria di proprietari che da tre anni indietro pagano tre mila lire d'imposta fondiaria diretta sui loro beni o sulle loro industrie; l'Ufficio stesso si è limitato a riconoscere se coi documenti presentati il cav. Lissoni avesse giustificato tal pagamento, e se avesse raggiunta l'età voluta dallo statuto per poter essere ammesso come Senatore.

Cominciando da quest'ultima circostanza dirò, che con un documento da lui presentato ha dimostrato essere nato nel 10 novembre 1807, quindi avrebbe molto più dell'età richiesta dallo statuto per essere ammesso fra i Senatori.

Dai bollettini tributari e dalle quitanze esattoriali da lui presentate, risulta che da tre anni egli paga non solo tre mila lire ma una somma anche maggiore per imposte dirette sui suoi beni stabili.

Quindi a nome dell'Ufficio primo ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione dei titoli presentati dal

signor cavaliere avv. Andrea Lissoni nuovo Senatore eletto.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor cavaliere Lissoni.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Natoli per riferire sui titoli d'ammissione a Senatore del signor cavaliere Florio.

Senatore Natoli, *Relatore*. Per atti pubblici essendo provato che il sig. cav. Florio da Palermo, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 13 marzo 1864, paga da tre anni L. 3,000 d'imposizione diretta in ragione dei suoi beni, ed ha compiuto l'età di anni 40, il primo Ufficio, viste la prima e l'ultima parte dell'art. 33 dello statuto, mi dà l'onore di proporre al Senato, che il suddetto cav. Florio venga ammesso all'esercizio dell'ufficio di Senatore.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor cavaliere Florio.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Gamba per la relazione sui titoli a Senatore del signor Lavallette.

Senatore Gamba, *Relatore*. Il signor Gaspare Monaco Lavallette, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 13 marzo scorso, ha presentato i suoi documenti comprovanti la validità della di lui nomina.

Appare dai detti documenti che egli nacque il 13 giugno 1819 e che ha quindi l'età voluta dall'art. 33 dello Statuto.

Appare egualmente che dai vari possessi che ha in diversi Comuni del Regno egli paga da oltre 3 anni più di tre mila lire d'imposizione diretta.

Il primo Ufficio, presi ad esame i citati documenti, è stato d'avviso che si abbia a riconoscere la validità dei titoli presentati dal detto signor Gaspare Monaco Lavallette come appartenente alla categoria 21 del citato art. 33 dello Statuto.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del signor Lavallette.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Benintendi per la relazione sui titoli del signor Senatore Vercillo.

Senatore Benintendi, *Relatore*. Il signor Vercillo, nominato da S. M. Senatore del Regno, con Decreto del 13 marzo 1864, è nato il 4 maggio 1793, e da titoli autentici risulta che esso paga da oltre tre anni più di 3,000 lire d'imposta diretta, per cui si trova compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

L'Ufficio stato designato per l'esame dei titoli presentati dal signor Senatore Vercillo mi dà conseguentemente l'incarico di proporre l'ammissione.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della rela-

zione testè letta per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor Vercillo.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

La parola è ora al Senatore Cambray-Digny per la relazione sui titoli del marchese Ferdinando Bartolommei a Senatore del Regno.

Senatore **Cambray-Digny**, *Relatore*. Il marchese Bartolommei fu nominato Senatore del Regno con Re-gio Decreto del 16 novembre 1862, mentre era a capo del Municipio fiorentino.

Resulta dai documenti sottoposti all'esame del quarto Ufficio, che il marchese Bartolommei è nato il 10 marzo 1821, e così ha oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Risulta parimenti ch'egli è possessore di vasti teni-menti ereditari della famiglia per quali paga all'erario da più di tre anni una imposta notevolmente superiore alle lire tremila, voluta dall'articolo 3, categoria 21 dello statuto.

Il vostro quarto Ufficio ritiene adunque che il mar-chese Ferdinando Bartolommei abbia pienamente giu-ustificato i suoi titoli a far parte di quest'illustre assem-blea, ed in son lieto di essere stato scelto a proporvene a suo nome la immediata ammissione.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Rela-zione testè letta per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor marchese Bartolommei.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siccome i signori Senatori Florio e Bartolommei sono presenti nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Natoli e Cambray-Digny di volerli introdurre nell'aula.

(Sono introdotti i nuovi Senatori Florio e Bartolom-mei, i quali prestano giuramento nella consueta for-mola.)

Do atto ai signori Senatori Florio e Bartolommei del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Re-gno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Sarebbe ora il caso di proseguire la discussione ieri cominciata sul progetto di legge per le inchieste par-lamentari, ma siccome non veggio ancora presente il signor Ministro Guardasigilli, che feci pregare di venire, converrà che aspettiamo un momento.

Intanto, per occupare l'intervallo, anticiperò l'estra-zione dei tre scrutatori i quali poi in fine della seduta dovranno procedere allo spoglio della votazione per il Segretario.

(Sono estratti i nomi dei signori Senatori Prinetti, Di Collobiano, Martinengo Giovanni.)

Dunque i signori Senatori Di Collobiano, Prinetti e Martinengo Giovanni avranno la compiacenza, terminata che sia la seduta d'oggi, di voler prendere le schede che sono state deposte nell'urna per la nomina del Se-gretario, e domani io principio della seduta di riferire il risultato dello squittinio.

Trovandosi ora anche presente nelle sale del Senato

il signor marchese Ginori-Lisci, i cui titoli a Senatore furono già verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Balbi-Senarega ed Orso Serra di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il marchese Ginori-Lisci, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor marchese Ginori-Lisci del pre-stato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio dei suoi diritti.

Credo che non si possa più oltre tener sospesa la seduta per aspettare la venuta del signor Guardasigilli, e per conseguenza do la parola al signor Senatore Ca-dorna per continuare il suo discorso, ieri interrotto.

Senatore **Cadorna**. Prima di ripigliare la discussione di merito farò una dichiarazione che, sebbene non creda necessaria, parmi però opportuna.

Nella seduta di ieri io ebbi a combattere la Relazione dell'Ufficio Centrale, sostenendo siccome la conclusione di questa Relazione conducesse a rendere inutile ed illusorio il diritto d'inchiesta, e fosse un precedente da evitarsi nel sistema parlamentare.

Certo non sarebbe necessario che io dichiarassi che con ciò non intesi punto di indirizzarmi alle opinioni, nè alle intenzioni dei membri dell'Ufficio Centrale, ma che unicamente intesi di combattere la Relazione e le conclusioni della Commissione stessa. Le mie abitudini parlamentari sono così lontane da tali atti che sicu-ramente il Senato non avrà neppure potuto sospettare che io volessi fare allusioni personali.

Dirò di più, che le stesse ragioni da me addotte escludono assolutamente una tale interpretazione.

Diffatti l'Ufficio Centrale rigetta questa legge dicendo che egli la reputa non necessaria ed incostituzionale, io combatto la sua conclusione perchè credo che esso cada in errore allegando che questa legge non è ne-cessaria e che è incostituzionale. E siccome il rigetto della legge, dal mio punto di vista, importa la nega-zione assoluta dei mezzi di fare un'inchiesta, egli è perciò che ne inferisco che, in fatto, la conclusione dell'Ufficio Centrale conduce in sostanza alla negazione del diritto d'inchiesta. Ma ognuno vede che con ciò non ho allegato che l'Ufficio Centrale abbia voluto giungere a questo risultato. Esso è il risultamento di fatto che io traggio dall'accennata conclusione; ma non è il ri-sultato delle intenzioni dell'Ufficio Centrale.

Del resto, io prego l'Ufficio medesimo di volermi u-sare quella tolleranza e di volermi lasciare quella libertà che io stesso e tutti coloro che son del mio avviso gli lasciamo, non avendo a male che egli ci imputi di di-fendere una proposta incostituzionale, imperocchè tale è appunto l'accusa fattaci dall'Ufficio Centrale.

Ora, se noi non abbiamo ragione di lagnarci della cenura che l'Ufficio Centrale ci fa, e che veramente è la più grave che si possa fare ad una opinione emessa da un membro del Parlamento, certamente non potrà io stesso essere accusato di eccedere i limiti dovuti

quando censuro la conclusione dall'Ufficio Centrale, perchè con essa nel fatto si distrugga il principio stesso dall'Ufficio dottrinalmente ammesso.

Ho creduto opportuno di dire queste cose rispetto a tutto l'Ufficio Centrale, e specialmente riguardo all'onorevole signor Relatore, al quale risposi nel mio discorso di ieri.

Del resto il signor Relatore sa troppo bene quanto io mi tenga onorato della sua stima, ed io ricordo con troppo piacere il bene che ebbi di sedere con lui nell'altro ramo del Parlamento, in concordia di opinioni, perchè mi possa mai venire in mente di dire, nè di pensare che le sue opinioni sieno meno liberali delle mie.

Vengo al soggetto della legge dopo questa dichiarazione, colla quale credo di essermi assicurata la facoltà di parlare colla stessa libertà con cui ho parlato ieri, senza andar soggetto ad alcuna sinistra interpretazione.

Sul fine del mio discorso di ieri ho procurato di dimostrare che l'appunto fatto dall'Ufficio Centrale a questo progetto di legge, consistente in che esso contenga una confusione di poteri e conseguentemente sia incostituzionale, non sussisteva, in quanto che sostanzialmente tutto il ragionamento dell'Ufficio Centrale era basato sull'ipotesi che l'attribuzione di giudicare non fosse la sola attribuzione costituzionale dell'ordine giudiziario, ma che fosse pure sua attribuzione costituzionale l'usare dei mezzi informativi coi quali si prepara il giudizio.

Ora vengo al secondo appunto fatto dalla legge, il quale consiste nell'affermare che essa apre l'adito a gravissimi abusi. Questo sistema di ragionare dagli abusi è in sé stesso radicalmente vizioso, od almeno grandemente pericoloso, imperocchè, ove non sia adoperato con grande temperanza, esso conduce a negare qualsivoglia disposizione legislativa e qualsivoglia atto d'autorità non essendovi cosa che in qualche modo non possa essere abusata. Parmi pertanto che trattandosi di mezzi diretti a procacciare alle Commissioni d'inchiesta le facoltà necessarie per poter adempiere al loro mandato, ove si fosse creduto che le disposizioni della legge contenessero tali elementi da dar luogo per la stessa loro natura ad abusi, la conseguenza sarebbe stata quella di proporre emendamenti, di modificare le disposizioni in guisa che gli abusi che si temessero dalle speciali disposizioni della legge fossero ridotti a quei soli che sono possibili in qualsivoglia materia. Ma l'Ufficio Centrale adoperando l'argomento dedotto dagli abusi per venire al rigetto della legge è appunto caduto in quell'errore che è troppo naturale a questo sistema di argomentare.

Se non che, v'ha di più; chè gli abusi che si temono si sospettano nel Parlamento stesso e nelle Commissioni d'inchiesta, le quali sono nominate dal Parlamento.

Io non dirò che non sia possibile anche in questo

caso un abuso, imperocchè ho detto or ora che gli abusi sono possibili in ogni cosa; ma certo, se vi ha caso in cui gli abusi sieno meno a temersi, esso è questo certamente. Del resto qual grande fiducia dimostra il progetto di legge nelle Commissioni parlamentari? Non maggior fiducia di quella che il Codice di procedura penale concede ad un giudice istruttore e ad un giudice mandamentale. Ora non mi pare di essere troppo esigente quando chieggo che alle Commissioni parlamentari si dia quella fiducia che la legge stessa dà a questi magistrati.

Per altra parte poi se qualche abuso è pur possibile anche in questa materia dopo è non dimenticare che nel congegno costituzionale vi sono dei rimedii insiti al suo organismo, nel controllo reciproco dei vari poteri e nel compensamento che si opera fra di essi.

Lo Statuto pone gli uni di fronte all'altro acciocchè si facciano argine reciprocamente ad impedire ogni esorbitanza oltre le proprie attribuzioni. Ond'è che nelle questioni intorno alle relazioni reciproche dei poteri costituzionali, l'argomento dedotto dagli abusi è ancora meno valido che non in altra materia. Che se si allude agli abusi del Parlamento, e delle Commissioni d'inchiesta contro il potere esecutivo, facile è lo scorgere come il congegno parlamentare presenti in questo conflitto elementi ancora maggiori di garanzia. Come mai si può supporre che una Commissione parlamentare che non ha alcun mezzo materiale di esecuzione, possa, non solo abusare in diritto, ma anche abusare in fatto a detrimento del potere esecutivo?

Evidentemente la Commissione non ne avrebbe i mezzi. La sola opposizione consistente nell'inerzia del potere esecutivo, il quale non fornisca i mezzi di esecuzione per effettuare l'abuso basta a frenare qualunque supposta esorbitanza della Commissione d'inchiesta. Ecco come nel regime costituzionale i poteri si compensino e controllino a vicenda, e come precisamente nel presente caso questo controllo, anche supponendo possibile degli abusi, si eserciti efficacemente. Che se pur si persista a credere che non dalla stessa natura del soggetto, ma dalle disposizioni della proposta legge possano venire abusi, si propongano emendamenti che tolgano questo vizio, ma non si proponga assolutamente di respingere la legge.

Se non che io comprendo che difficilmente poteva l'Ufficio Centrale proporre emendamenti, poichè se ben si esamina quale sia la vera fonte degli abusi temuti dall'Ufficio Centrale, si trova che egli, senza avvedersene, la trova non già nei mezzi d'esecuzione che sono sanciti dalla legge, ma la fa risalire al diritto stesso d'inchiesta.

Io mi credo dispensato, dopo queste osservazioni, dall'entrare ad esaminare la parte analitica della relazione dell'Ufficio Centrale, quella cioè, nella quale egli prese uno ad uno ogni articolo del progetto di legge, onde farne risultare la portata, senza venire ad una conclusione esplicita, ed al solo fine di farne apprez-

rare la delicatezza, e gli abusi, che se ne potrebbero fare dalle Commissioni d'inchiesta parlamentare.

L'Ufficio Centrale da queste generalità è pure disceso all'indicazione di alcuni esempi di abusi che possono procedere dalle disposizioni della presente legge, e ne indica principalmente due. Ambedue consisterebbero in una supposta invasione della Commissione d'inchiesta sul potere esecutivo. Egli dice: voi date alle Commissioni d'inchiesta il diritto di domandare documenti e carte senza limitazione e senza distinzioni. Poi soggiunge: il diritto di domandare importa anche il diritto di ritirare; la quale parola parmi non possa avere che lo scopo di esprimere il diritto di esigere, che le carte siano consegnate, e di esigerlo, bisognando, anche per forza. Ma, egli soggiunge: come mai ciò potrà farsi senza distinzione, dappoichè, se ciò fosse vero si potrebbe usare questa facoltà verso i Ministri stessi, i quali, se vogliono, hanno diritto di rifiutare la comunicazione dei documenti che possono essere loro domandati?

Questo argomento che si fonda unicamente sulla supposizione che l'articolo di legge a cui esso si riferisce non ponga limite di nessuna sorta al diritto di domandare carte, mi pare che non sussista. Di fatto, o noi parliamo dei limiti di diritto che imponga la legge, ovvero dei limiti di fatto che possa trovare la Commissione d'inchiesta, nel caso che voglia fare domande al di là dei limiti di diritto dalla legge stabiliti. I limiti di diritto la presente legge non li fissa, ma vi è un'altra legge superiore che li stabilisce, ed è lo Statuto. Finchè non si provi che la presente legge pretenda di derogare allo Statuto evidentemente le facoltà che la legge dà non si possono esercitare che nei termini dello Statuto. Or bene la legge non dice che si possano domandare le carte a qualunque persona e da qualunque ordine di funzionari pubblici; essa dice unicamente, che le Commissioni d'inchiesta potranno domandare la comunicazione di carte e documenti, ma s'intende, che la si può domandare rispettando lo Statuto; imperocchè non si può mai supporre che una legge, massime poi quando non dice nulla che autorizzi questo pensiero, abbia avuto la pretesa di derogare alle disposizioni dello Statuto ed all'indipendenza del potere esecutivo e del potere legislativo in esso stabilito.

Conseguentemente rimane fermo il diritto che ha il potere esecutivo di rifiutare la comunicazione di qualunque carta o documento che creda non doverci comunicare.

Certo non vi ha allora che un mezzo solo costituzionale per obbligare il potere esecutivo a questa comunicazione; quello di portare la questione avanti il Parlamento. In tal caso se il Ministero persiste nel suo rifiuto, il Parlamento non ha altro mezzo costituzionale fuor di quello di dare un voto di sfiducia al Ministero stesso. Ma questo procedimento naturale e costituzionale non è sconvolto dalla legge che ora discutiamo. Essa dice unicamente che si possono domandare

documenti, dunque non si potranno domandare, secondo questa stessa legge che nei limiti dello Statuto, epperò nel caso di rifiuto avrà luogo il procedimento costituzionale e parlamentare di cui ho ora parlato, e che è appunto quello indicato nella relazione dell'Ufficio Centrale. Non sussiste adunque l'allegazione che la legge non ponga limiti di diritto alla facoltà di domandare documenti.

Io dirò di più, che la legge avrebbe fatto una vera inutilità, e peggio; perchè volendo stabilire que' limiti avrebbe avuto la pretesa di dare maggior forza allo Statuto, quasichè esso non bastasse. Dal momento che la legge non contiene nulla di contrario allo Statuto, lo Statuto rimane in tutta la sua efficacia.

L'argomento recato dall'Ufficio Centrale sarebbe molto valido contro la legge belgica del 1831 che fu citata dall'Ufficio Centrale, e contro la quale fu di fatto adoperato: poichè in quella legge si dava alle Commissioni d'inchiesta l'esorbitante potere di entrare, anche riluttante il potere esecutivo, negli archivii ministeriali, di compulsarli e di impossessarsi di qualsivoglia carta e documento. È evidente che quando si facesse una legge in cui si sancisse un tale diritto, essa sarebbe accusata giustamente di essere incostituzionale. Ma un tale argomento non può addursi contro la legge attuale, perocchè essa è lontana dal sancire una disposizione la quale abbia alcuna analogia con quella belgica del 1831.

Quanto poi ai limiti di fatto, anche questi li mette lo Statuto. Se una Commissione parlamentare non autorizzata dallo Statuto a pretendere colla forza e colla violenza dal potere esecutivo documenti, e non autorizzata a ciò fare neppure da questa legge, abusasse del suo mandato, e volesse muovere tali pretese, io domando: quali sarebbero i mezzi che avrebbe per farle valere? Non potrebbe disporre che di uno o due uacieri che sarebbero al suo servizio; e non avrebbe forza alcuna per violentare il potere esecutivo, che ha a sua disposizione l'armata di terra e di mare. Si vede da ciò che la divisione dei poteri stabiliti dallo Statuto è essa stessa argine ed ostacolo a che una Commissione d'inchiesta possa, in fatto, abusare di queste disposizioni, e che queste sono ben lontane dall'autorizzare un tale abuso. Se non che questo argomento, come diceva, fu validamente addotto contro la legge belgica del 1831, imperocchè essa muniva le Commissioni parlamentari anche della forza necessaria per far valere le proprie pretese.

Queste cose rispondono all'altro supposto abuso, il quale consisterebbe in che le Commissioni d'inchiesta, avendo diritto di far citare testimoni avanti di sè e di farli tradurre anche colla forza, potrebbero pure usare di una tale facoltà contro i funzionari del potere esecutivo di qualsivoglia ordine, non solo per ottenere la comunicazione di carte e documenti, ma anche per costringerli a comparire come testimoni ed a svelare segreti che il potere esecutivo creda che non debbano diventar palesi.

Le cose dette intorno ai limiti di diritto che mette lo Statuto e intorno ai limiti di fatto che porrebbero ostacolo ai temuti abusi delle Commissioni d'inchiesta, ove volessero eccedere i confini costituzionali, rispondono anche a queste obiezioni.

Imperocchè da quanto ebbi l'onore d'esporre risulta che questi abusi non sono in diritto autorizzati dalla legge attuale, e che non sono, neppure in fatto, secondo lo statuto, possibili.

Se non che anche questo argomento opportunamente fu addotto contro la legge Belgica del 1831, perchè essa, parlando delle citazioni dei testimoni, si serve di termini così generali, così estesi, che comprendono qualunque funzionario e qualunque ordine di funzionari; ed è perciò naturale che si accusasse una tale disposizione di essere affatto incostituzionale. Ma nella legge attuale non vi ha nulla che autorizzi una tale accusa; quindi si scorge apertamente che se tutte queste accuse erano molto opportune contro la legge belgica, poichè essa derogava allo Statuto e vi derogava espressamente, le medesime non possono sostenersi, nè possono essere giustamente addotte contro la legge attuale che non contiene nessuna disposizione che abroghi lo Statuto, e che conseguentemente lascia le disposizioni stesse, come era debito, in tutta la loro pienezza.

Che se noi andiamo di ipotesi in ipotesi incredibili ed impossibili; se cominceremo dal supporre che le Commissioni d'inchiesta faranno citare gli impiegati inferiori; che se questi non compariranno, faranno citare i loro superiori, ed andranno fino ai Ministri; e che se anche questi non vorranno comparire avanti alle Commissioni queste li faranno tradurre dai carabinieri (cosa veramente strana ed incredibile!) verranno altri che soporranno la possibilità di un 18 brumaio e un 2 dicembre! ma allora dove saremo? Saremo alla ipotesi di una rivoluzione.

Lasciamo adunque questo sistema di esagerazioni e di ipotesi impossibili in diritto, ed in fatto. Abbracciamo il solo sistema logico e ragionevole; esaminiamo quali siano i mezzi necessari per le inchieste parlamentari, ed accordiamoli entro i confini costituzionali. Non temiamo quell'abuso, che si può fare di ogni cosa giusta e buona; confidiamo nella potenza dello Statuto, e procediamo avanti con fermezza e con confidenza nelle istituzioni costituzionali, se vogliamo che esse siano una verità.

Così ribattuto l'argomento dedotto dai temuti abusi, mi fermerò un istante ad un'altra osservazione dell'Ufficio Centrale. Egli notò una lacuna nella legge, in quanto che essa non provvede a risolvere il dubbio se le Commissioni d'inchiesta possano o non continuare l'esecuzione del loro mandato nell'intervallo delle sessioni e durante la proroga del Parlamento.

Ma io dirò che la legge non era chiamata a dare disposizioni di questa natura. Di fatto qual è il solo di lei scopo? Essa ha l'unico scopo di determinare quali sieno i mezzi di cui possono servirsi le Commissioni di

inchiesta per compiere il loro mandato, quali sieno quei mezzi che unicamente si possono sancire con legge. Essa non ha punto lo scopo di statuire su tutto ciò che riguarda le inchieste, e tanto meno di venire a ripetere ciò che c'è nello Statuto stesso. A chi verrebbe in capo di stabilire con questa legge che il diritto d'inchiesta è ammesso, ma che è ben inteso, che esso non potrà essere esercitato che nelle materie che lo Statuto comprende fra le attribuzioni proprie del Parlamento? Evidentemente come la presente legge non deve fissare i limiti del soggetto delle inchieste, così non debbe neppure determinare il tempo in cui le inchieste costituzionalmente si possono fare o continuare, il che dipende pure dallo Statuto. Se si dovesse entrare in questa materia bisognerebbe citare un gran numero di disposizioni dello Statuto e trarne le conseguenze che possono aver relazione a questo soggetto facendo una specie di codice. Il soggetto che è ora in discussione, lo ripeto, è unicamente la determinazione dei mezzi d'informazione per mandare ad effetto un'inchiesta. Io non credo quindi che, neppure la taccia che in questa legge vi sia una lacuna, sussista.

Disse pure l'Ufficio Centrale, che col sistema della legge si minacciano danni all'onore dei cittadini. Voi stabilite, dice l'Ufficio Centrale, un procedimento dal quale, senza giudizio penale, possono venire delle macchie alla reputazione dei cittadini; ma come mai ciò può essere ammissibile?

Se non m'inganno, quest'argomento svela appunto chiaramente come l'Ufficio Centrale, senza avvedersene, apponesse ai mezzi proposti dalla legge la colpa di tutte le conseguenze che egli accenna, colpa la quale invece ricade in forza de' suoi medesimi ragionamenti sullo stesso diritto d'inchiesta; ed è facile il persuadersene.

Io suppongo un'inchiesta fatta senza questa legge; fatta allo stato attuale delle cose. Suppongo che tutti gl'individui citati compariscano e depongano, che tutte le persone richieste di documenti li forniscano, che tutte le persone richieste di lasciar eseguire una visita in una fabbrica o in altro luogo aprano le porte alla Commissione parlamentare. Da una inchiesta fatta in tal modo, e senza alcun mezzo coercitivo possono risultare fatti i quali facciano torto a qualche individuo.

Evidentemente la colpa non sarà di questa legge, nè dell'essersi usato alcun mezzo coercitivo.

La colpa sarà dunque tutta del diritto stesso di inchiesta parlamentare, nè i pretesi danni si potranno togliere che negando questo diritto, ed impedendone l'esercizio. Da ciò si scorge, che queste conseguenze non sono l'effetto dei mezzi che sono oppugnati dall'Ufficio Centrale, ma sono l'effetto dell'esercizio stesso del diritto d'inchiesta, in qualunque modo sia effettuato, ed anche ove esso sia adoperato senza nessun sussidio di legge, come vorrebbe l'Ufficio Centrale.

Ecco come gli argomenti dell'Ufficio Centrale colpi-

erano non la legge ma il diritto stesso d'inchiesta che l'Ufficio ammette; e ciò conferma le mie allegazioni a questo riguardo.

Se non che questo argomento dedotto dai torti che possono venire ad alcuni individui non è, anche per altri rispetti, valido; imperocchè se ogni inchiesta fatta da un'autorità qualsivoglia dovesse essere arrestata dal motivo che possa risulterne alcuna cosa che faccia torto a qualche individuo, tutte le inchieste diverrebbero impossibili; nè sarebbe possibile fare inchieste salvo che col mezzo della magistratura; e questa non potendo procedere che allo scopo di punire, nessuna inchiesta sarebbe possibile che col mezzo di un vero processo penale. Ond'è che tutte le inchieste amministrative, commerciali, finanziarie, politiche, ed altre dovrebbero riputarsi vietate, e diventerebbero impossibili anche le stesse inchieste del potere esecutivo a riguardo dei suoi impiegati. Egli è noto che allora quando un Ministro crede che un suo impiegato abbia mancato nell'esercizio delle sue attribuzioni, sovente nomina una Commissione per scrutare la sua condotta, e per conoscere ben bene i fatti che possono determinare una risoluzione; e che in seguito ad una tale inchiesta, ove risulti che questo impiegato è colpevole ed abbia abusato del suo ufficio, lo destituisce.

Ora, l'Ufficio Centrale vorrebbe egli affermare, che il potere esecutivo non abbia il diritto di fare di queste inchieste, senza che siasi fatto un procedimento penale giudiziario, solo perchè può risulterne macchiata la reputazione di un individuo?

Da ciò si scorge, che l'argomento dell'Ufficio è erroneo nella sua base.

Di fatto egli è manifesto che allorchando un'autorità costituita, entro i limiti della propria competenza e con mezzi autorizzati dalla legge, procede ad una inchiesta per esercitare le proprie attribuzioni, ed eseguire i suoi doveri, nessun cittadino ha diritto di lagnarsi, se da un'inchiesta fatta in tal modo e da una tale autorità viene a palesarsi un suo torto od alcuna sua colpa.

Se non che questa macchia, a lui solo imputabile, è naturalmente assai diversa da quella che risulta da una sentenza di magistrato, la quale accerti un reato, ed applichi una pena.

Un altro esempio si può avere nella materia elettorale. Nella materia elettorale le inchieste possono dare luogo a scoprire dei fatti che macchiano la reputazione di qualche cittadino. Il Deputato stesso eletto può essere denunciato alla Camera di avere usato mezzi di corruzione per farsi eleggere. Direte voi che la Camera non può far verificare altrimenti questi fatti per approvare od annullare l'elezione, che facendo fare un processo penale e facendo pronunziare una sentenza dall'ordine giudiziario contro il detto Deputato, per ciò solo che non gli si possa infliggere una macchia senza una sentenza?

Se non che anche questo argomento fu opportuna-

mente addotto contro la legge belga del 1831, perchè essa non solo dava alle Commissioni d'inchiesta il diritto di ricercare quei fatti che erano nella competenza dell'elemento parlamentare, ma dava alle Commissioni medesime il diritto di sentenziare e di punire. Evidentemente questa era una macchia di reato che era inflitta da un potere incostituzionale ad un individuo, e da questo punto di vista giustamente la legge del 1831 del Belgio doveva e fu realmente combattuta.

Vengo all'ultimo argomento dell'Ufficio Centrale, il quale consiste nell'affermare che questa legge non ha precedenti parlamentari che la possano giustificare, e che anzi alcuni la condannano.

Mi occorre innanzi tutto di notare che quest'argomento può riferirsi od al merito della legge od a che essa debba essere piuttosto speciale che non generale, ed è appunto sotto questi due punti di vista che l'Ufficio adduce un tale argomento.

E qui mi giova riferire le sue parole per essere più preciso.

Egli disse: « Nel 1831 la Commissione d'inchiesta nominata per informare sulle cause dei disastri avvenuti in quel Regno presentò un progetto di legge sulle inchieste, per cui avrebbe potuto fare uso di varie facoltà competenti al potere giudiziario. »

Ognun vede che l'efficacia di questo argomento che si riferisce al merito della legge, cioè alla costituzionalità di essa, non può dipendere se non se dalla supposizione che la legge del 1831 fosse, quanto meno, somigliante a quella che ora discutiamo; poichè l'argomento dedotto dalla ricezione di quella legge non varrebbe, se si trattasse di una che fosse diversa e che avesse avuto gravi peccati che la presente non ha.

Segue l'Ufficio Centrale e dice:

« Molti avversarono quel progetto di legge pel motivo singolarmente che avrebbe potuto produrre una confusione nei poteri dello Stato, pochi presero a sostenerlo apertamente; e dopo una discussione che durò tre giorni venne rifiutata a grande maggioranza la sua presa in considerazione nel giorno 3 dicembre di quell'anno. »

E qui occorrono appunto maggiormente le osservazioni che or ora faceva.

Continua l'Ufficio, e dice:

« Nel 1859 trattandosi di nominare una Commissione d'inchiesta sulle elezioni del Circondario di Lovanio si presentò un progetto di legge con tali disposizioni che corrispondevano sostanzialmente a quelle del progetto di legge del quale ora si tratta, e si tentò nuovamente dargli il carattere di legge generale, ma questo tentativo fu scartato, e la Commissione d'inchiesta fu istituita, e munita anche dei poteri giudiziari nominativamente per quelle elezioni. » Anche qui mi occorre notare che questo argomento addotto contro il principio di una legge generale non potrebbe aver forza se non se nel caso in cui la questione della opportunità di fare una legge generale o speciale fosse

stata discussa e decisa come questione di massima o di principio, e la decisione non avesse avuto alcun motivo da circostanze particolari del caso, le quali abbiano determinato quel giudizio.

Ma sta in fatto che la legge del 1831 del Belgio non ha nulla a che fare colla legge della quale ora parliamo; e sta in fatto che la legge speciale del 1859 fu votata come legge speciale e non fu ammessa una legge generale particolarmente per le circostanze di quel caso, le quali risultano apertamente dalla discussione. Io mi son fatto un debito di leggere da capo a fondo tutte le lunghe discussioni fatte nel 1831 e nel 1859, ed avanzo conseguentemente questa affermazione con piena conoscenza di causa.

Quanto alla differenza della legge del 1831 colla legge attuale, mi basterà di citare le disposizioni di alcuni pochi articoli di quella legge, dalle quali vedrà il Senato qual sorta di legge essa fosse; e se realmente non fosse, come io diceva ieri, una di quelle leggi fatte in tempo di rivoluzione, che palesano la influenza del tempo in cui vengono fatte.

L'articolo 3 di quella legge dà alle Commissioni d'inchiesta il diritto di compulsare nei depositi pubblici e negli archivi dei dipartimenti ministeriali.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo a qualunque funzionario di qualunque ordine di dare alla prima richiesta della Commissione tutte le informazioni che questa credesse utile di richiedere.

L'articolo 5 stabilisce la pena di cento fiorini per ogni giorno di ritardo (noti bene il Senato), cento fiorini per ogni giorno di ritardo all'esecuzione dei suddetti articoli 3 e 4 riguardanti la compulsione degli archivi e la citazione dei testimoni.

Inoltre la Commissione stessa è dichiarata competente a pronunziare essa medesima le dette pene senza verun ricorso.

L'articolo 6 dà la facoltà di citare a testimoni tutte le persone che la Commissione credesse utile di sentire (e conseguentemente anche gl'impiegati, secondo tutto il sistema della legge), sotto pena di esser tradotti e sotto pena di cento fiorini, da pronunziarsi pure dalla Commissione stessa d'inchiesta senza ricorso.

Vedrà il Senato da queste poche citazioni che quella legge costituiva veramente un governo nel governo, cioè concentrava nella Commissione d'inchiesta tutti i poteri costituzionali, il potere esecutivo, il potere giudiziario e il potere legislativo, essendo la Commissione emanazione della Camera dei Deputati. È quindi manifesto che giustamente questa legge fu oppugnata come incostituzionale anche da uomini liberalissimi della Camera dei Deputati belgica del 1831. Ma io domando, qual relazione abbia una tal legge con quella che ci è proposta? Ove mai si trova nella legge che ora è in discussione una disposizione la quale abbia la portata, o anche solo analogia con una delle disposizioni che ora ho citate? È dunque manifesto che il precedente parlamentare dedotto dal fatto che quel progetto del 1831

non fu preso in considerazione, non può aver nessuna forza, nessun vigore per persuadere e giustificare la rielezione anche della legge che ora è in discussione.

Per quanto poi questa legge possa considerarsi come un precedente che escluda il principio della formazione di una legge generale, non mi occorre di nulla soggiungere, perchè, in verità, l'Ufficio non l'ha invocata sotto questo punto di vista. Noterò soltanto che nella discussione del 1831 non si è neppure fatta questione tra il sistema di una legge piuttosto speciale, che generale. Che anzi vi furono oratori i quali dichiararono che rigettavano quella legge perchè era incostituzionale, ma che se fosse stata ridotta a proporzioni costituzionali, l'avrebbero votata, e fra questi vi è il rispettabile nome del signor Rogier. Se non che quella legge non fu rigettata, ma solamente non fu presa in considerazione, perchè era di iniziativa parlamentare, e non fu presa in considerazione appunto, perchè era sì radicalmente incostituzionale che si reputò che non fosse neppure emendabile, e che quindi non fosse neppure possibile di mandarla alle sezioni della Camera. Difatti uno dei Deputati disse: « questo progetto non è neppure suscettivo di essere emendato perchè pecca nella sua base; » e perciò si oppose alla presa in considerazione; ed il signor Ministro Guardasigilli disse: « che non si poteva mandare alle sezioni della Camera, neppure per rifarlo, un progetto incostituzionale in quasi tutte le sue parti. » Tali furono i motivi per i quali quel progetto di legge non fu neppure preso in considerazione e non si credette neppure suscettivo di essere emendato. Ma, come dissi, questi motivi non si possono nullamente invocare contro la legge attuale che con quella del Belgio del 1831 ha nulla di comune.

Rispetto poi alla legge del 1859 ed in quanto essa si riferisce al merito delle disposizioni della presente legge, questo precedente è una prova contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale; perocchè essa fu votata ed ammessa, sebbene contenga disposizioni (come appunto afferma molto esattamente l'Ufficio nella sua relazione), le quali sono quasi eguali a quelle di cui si compone la legge che ora discutiamo. Egli è ben vero che era una legge speciale, ma trattandosi di una questione di merito, la qualità di legge speciale ovvero di legge generale non ha nessuna influenza; essendochè, se la legge avesse contenuto delle disposizioni incostituzionali non si poteva ammettere nè come legge generale, nè come legge speciale. Credo perciò di poter invocare io stesso il fatto della votazione e della ammissione di questa legge belgica, come un precedente parlamentare che purga il progetto, ora in discussione, dalla taccia di essere incostituzionale.

In quanto poi questa legge è invocata come precedente parlamentare esclusivo del sistema di una legge generale di inchieste, anche in ciò credo che l'argomento dell'Ufficio non valga. Anzitutto è mestieri porre mente alle circostanze particolari di quel caso. In quel caso era stata ordinata una inchiesta per la elezione di

Lovanio; e questa inchiesta (noti bene il Senato) era stata ordinata contemporaneamente dalla Camera dei Deputati e dall'alta Camera, sicchè doveva aver luogo una inchiesta parlamentare per mandato di ambedue i rami del Parlamento. È evidente che dovendo la Commissione procedere per mandato di questi due Corpi, le istruzioni dovevano venire concordi ed identiche da ambedue i Corpi; il che non poteva farsi che con una legge, la quale li chiamasse entrambi a votare sopra le medesime disposizioni. Conseguentemente esse dovevano contenere, non solo la materia legislativa, ma anche la materia regolamentare che, a termini dello statuto, è devoluta specialmente ed esclusivamente a ciascuna Camera per ciò che riguarda le proprie inchieste.

V'era dunque un assoluto bisogno di una legge speciale che non dovesse servire che per quel caso, la quale desse le disposizioni legislative e regolamentari d'accordo dei due rami del Parlamento, altrimenti i due Corpi si sarebbero reciprocamente vincolati per tutto il tempo avvenire nella facoltà di provvedere separatamente alle materie regolamentari.

Ecco la prima gravissima circostanza che esigeva che in quel caso si facesse una legge speciale; ed ecco il perchè non era possibile di dare a quella legge il carattere e la forza di legge per tutte le inchieste avvenire.

Esaminando poi le discussioni che hanno avuto luogo in occasione di quella legge, non si può a meno di non convincersi che i due sistemi, in massima, intorno alla convenienza di fare piuttosto una legge speciale, che una legge generale, non sono stati discussi e tanto meno votati. La questione fu principalmente ed essenzialmente trattata anche da coloro che sostennero doverci fare una legge speciale, in relazione alle circostanze particolari di quel caso.

Io ho preso nota di alcune cose dette da parecchi oratori a talo riguardo, e ne darò un cenno al Senato.

Uno dei membri della Commissione, il signor Moncheur disse: « *Je crois notamment que ce serait aujourd'hui l'occasion de faire une loi générale de l'espèce; mais le temps nous manque pour cela.* »

E perchè diceva ciò? Perchè l'inchiesta era già stata decretata da tempo notevole e la Commissione aspettava la legge per poterla principiare; dappoichè, come ammisero d'accordo tutti gli oratori che ne parlarono, nel Belgio era risultato parecchie volte che le Commissioni d'inchiesta erano divenute impossibili, se non si faceva una legge che le autorizzasse ad usare di quei mezzi che furono accordati alla Commissione per l'inchiesta di Lovanio.

Il signor Theux si espresse nei medesimi termini, ed il Ministro promise di studiare la questione di una legge generale per le inchieste, facendo però notare le difficoltà che incontrava la sua compilazione.

Da ciò risulta apertamente che la legge del 1859, legge speciale, non può appunto essere prodotta come precedente parlamentare che provi che nel Belgio sia

stato rigettato il principio di fare una legge generale per le inchieste, e che siasi deciso di fare sempre leggi speciali per ogni inchiesta. Che anzi, dalla accennata discussione risulta che, per circostanze particolarissime a quel caso, si fece una legge speciale, e che quegli oratori medesimi che si opponevano allora ad una legge generale ammettevano in principio che avrebbero votato in altra occasione ed ammessa una legge generale sulle inchieste.

Da ciò appare che i precedenti parlamentari, che sono stati adottati dall'Ufficio Centrale per provare l'incostituzionalità della proposta legge, provano contro di lui, come consta dall'ammissione della legge del 1859; e che i precedenti parlamentari, da lui invocati per escludere la massima di una legge generale sulle inchieste, non provano nulla a suo favore e che anzi anch'essi depongono contro di lui, come lo dimostra la stessa discussione avvenuta in occasione della legge del 1859.

Io non andrò ora ad indagare che cosa si pratici in Inghilterra, essendochè già ne parlò diffusamente e dotatamente l'onorevole signor Ministro nella seduta di ieri. Dirò soltanto che il diritto d'inchiesta in Inghilterra è ed è stato adoperato così largamente che nel 1831 la Camera dei comuni mandò alla Camera dei Deputati di Francia 481 volumi d'inchieste parlamentari e nel 1847 ne mandò altri 359 dal che si vede quanta importanza nell'Inghilterra, ove è il governo costituzionale per eccellenza, si dia dal Parlamento al diritto d'inchiesta e come egli se ne valga frequentemente.

Mi permetta ora il Senato che io pure invochi un precedente parlamentare assai meno lontano da noi, e che anzi ci appartiene.

Il 24 giugno 1858 fu presentato alla Camera Subalpina un progetto di legge riguardante due oggetti, cioè la repressione dei brogli elettorali, e le inchieste parlamentari relative non solo alle elezioni, ma anche ad altri oggetti. Questa legge contiene alcuna delle disposizioni che leggiamo nel progetto attuale; ed appunto alcune di quelle che ora sono oppuguate nella relazione dell'Ufficio Centrale. Citerò alcuni articoli.

« Art. 16. Le giunte incaricate delle inchieste hanno facoltà di far comparire dinanzi a loro, sotto le pene del Codice di procedura criminale contro i testimoni renitenti, tutte le persone senza alcuna eccezione che saranno indicate siccome informate dei fatti che si vogliono accertare.

» Art. 17. Le persone citate in virtù dell'articolo precedente depongono sotto le pene stabilite dall'art. 383 del Codice penale.

» Questa sanzione però non sarà applicabile nè ai Deputati sull'elezione dei quali volgerà l'inchiesta, nè a coloro contro cui esisterà una denunzia di broglio o sarà stato iniziato un procedimento giudiziario in proposito.

» Non sarà parimente applicabile a coloro che si troveranno o coi primi o coi secondi nei rapporti

indicati all'articolo 148 del Codice di procedura criminale. »

Non è adunque cosa nuova nel nostro paese la proposizione di un progetto di legge di questa natura; e quello che ora citai è sotto l'egida del venerato ed illustre nome del compianto conte Di Cavour che fu uno dei Ministri proponenti; poichè esso fu proposto anche da un altro Ministro, il quale essendo attualmente membro dell'Ufficio Centrale (l'onorevole Senatore De Foresta) nutro speranza che quando si proporranno emendamenti a questa legge, non combatterà almeno le disposizioni che si contengono nel progetto che egli stesso aveva presentato al Parlamento pochi mesi prima che io avessi l'onore di sedere con lui nel Consiglio della Corona, nel Ministero del conte Di Cavour.

Quanto poi al decidere se sia più opportuno il fare una legge generale od aspettare ciascun caso di una inchiesta già decretata e già ordinata per fare una legge speciale, io non esito a dichiarare che per me non vi è alcun dubbio che una legge generale è più conveniente. Ove una legge generale sia fatta in modo che non contenga nessuna disposizione contraria allo Statuto, essa non presenterà da questo lato alcun inconveniente. Ove poi essa si limiti a fare ciò che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia diceva ieri, cioè si limitino le disposizioni a quelle generali e principali che sono necessarie per qualsivoglia inchiesta, le difficoltà saranno grandemente attenuate.

Oltre ciò, è a ritenersi che la legge per le inchieste non debbe provvedere che a quella materia sulla quale, secondo lo Statuto, non si può disporre che con un atto legislativo. Dovendosi da questa legge escludere tutto ciò che può fare parte dei regolamenti interni delle due Camere, evidentemente essa legge non può presentare, anche per questo rispetto, serie e vere difficoltà.

Con ciò non voglio affermare che alcune difficoltà non possano incontrarsi, ma bensì che non possano trovarsi tali difficoltà che allontanino il pensiero di poterla fare.

Per l'opposto il contrario sistema presenta i più gravi inconvenienti. Il primo e massimo degli inconvenienti si troverebbe nell'inchiesta relativa alle elezioni. Come mai un'inchiesta per elezioni, nella quale necessariamente entra anche per qualche cosa la questione politica, come mai si potrà un'inchiesta ordinata dall'altro ramo del Parlamento assoggettare alla votazione di una legge, la quale quest'altro ramo potrebbe restringere od allargare, col dare i mezzi di esecuzione maggiori o minori, in modo che l'inchiesta diventi più o meno possibile ed efficace in affare che si esclusivamente appartiene all'altra Camera? Come mai può accettarsi questa posizione in cui si collocerebbe l'un ramo del Parlamento rispetto all'altro in questa materia?

Se non che questi conflitti possono aver luogo in qualsivoglia altra materia, essendo evidente che l'eser-

cizio del diritto di votare una legge all'occasione di un'inchiesta già ordinata non può scompagnarsi dall'apprezzamento del soggetto stesso dell'inchiesta ordinata; e che questo apprezzamento non può a meno di non esercitare una grande influenza sopra la votazione e la concessione dei mezzi a farsi da quel Corpo che non avrebbe ordinato l'inchiesta: ciò assoggetterebbe il diritto stesso d'inchiesta esercitato da un ramo del Parlamento alla votazione dell'altro ramo, il che non è in alcun modo ammissibile.

Oltre di ciò, se ad ogni caso d'inchiesta ordinata si dovesse fare una legge, le inchieste diventerebbero quasi impossibili nel fatto; imperocchè le sessioni del Parlamento non sono così lunghe che possano dar tempo alla proposizione della domanda di inchiesta, alla discussione dell'inchiesta stessa, ed alla votazione della medesima; alla nomina della Commissione, e successivamente poi alla proposta e votazione della legge a farsi in ambedue i rami del Parlamento. Allorquando quella legge fosse pur votata, la proroga del Parlamento, o l'intervallo della sessione renderebbero l'inchiesta illusoria, impossibile. Ond'è che il modo più sicuro di rendere il diritto di inchiesta illusorio, si è quello di sostenere che si facciano delle leggi speciali per caduna inchiesta.

Io non andrò più oltre, avendo già abusato forse troppo della pazienza cortese del Senato in questo argomento, nel quale ho dovuto parlare lungamente, così richiedendolo e la natura e la massima importanza del medesimo. Dalle cose che ho dette mi pare che risulti dimostrato, che i mezzi proposti nella legge che è in discussione sono, almeno nella massima parte, assolutamente necessari per fare inchieste, e che ove non si ammettessero, le inchieste diverrebbero impossibili.

Parini sia pure provato che è attualmente necessaria una legge la quale sancisca codesti mezzi principalmente per le circostanze particolari in cui verissimo.

Opino poi di avere dimostrato che gli argomenti addotti dall'Ufficio Centrale contro questa legge, dedotti o dall'incostituzionalità delle medesima e dagli abusi che si possono fare di essa, o da precedenti parlamentari, non hanno assolutamente alcuna forza.

Perciò credo pur dimostrato che questa legge cogli emendamenti che si crederanno più opportuni, si debba votare, e che non si può per verun modo accettare la conclusione dell'Ufficio Centrale per la quale il presente progetto dovrebbe essere rigettato, non ostante le due inchieste in corso, e non ostante che questa legge ci venga dall'altro ramo del Parlamento che ha ordinato le due inchieste, alle quali questa stessa legge è riputata necessaria.

Mi perdoni il Senato se parlo con calore e vivacità in questa discussione, essa è grave e delicata per la natura del soggetto, ancora più per le circostanze particolari del caso, ed è poi, a mio avviso, gravissima

come precedente parlamentare, che potrebbe essere funesto nel nostro Governo costituzionale.

Non seguiamo, ve ne supplico, gli esempi di un vicino paese ove questi precedenti di resistenza, e di restrizioni hanno condotto il regimo costituzionale alla rovina.

Signori, i partiti eccessivi si disarmano dando al paese la vera libertà di cui essi si arrogano di avere il monopolio; e la vera libertà nel Governo costituzionale si dà e si conserva mantenendo tutti i poteri nella cerchia delle loro attribuzioni, e accordando ad un tempo a ciascuno di essi i più larghi ed efficaci mezzi per esercitarle.

Senatore Lanzilli. Domando la parola, se però non spetta ad altro Senatore.

Presidente. La parola spetta al Ministro d'Agricoltura e Commercio per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un trattato di commercio e navigazione, stipulato tra il re d'Italia ed il re d'Olanda.

Questo trattato è stato già approvato dalla Camera dei Deputati, ed io esprimo il desiderio che il Senato, per quanto è possibile, ne faccia un sollecito esame.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questo trattato col regno dei Paesi Bassi, sul quale il Senato dee deliberare e che perciò sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ora la parola spetterebbe al Senatore Vacca; avvertito però che il Senatore Pinelli si è fatto inscrivere per parlare in favore delle conclusioni dell'Ufficio Centrale, quindi se il Senatore Vacca credesse, per mantenere la regola dell'alternativa che si è sempre praticata in Senato, di cedere la parola al Senatore Pinelli, io l'accorderei prima al Senatore Pinelli.

Senatore Vacca. Non ho difficoltà e mi riservo di parlare dopo il Senatore Pinelli.

Senatore Lanzilli. Io domandai la parola.

Presidente. La prego dirmi se intende parlare nella discussione generale.

Senatore Lanzilli. Sì.

Presidente. Allora sarà iscritto dopo il Senatore Gallotti.

Senatore Pinelli. Ringrazio l'onorevole mio amico Senatore Vacca del cedutomi turno, e non abuserò a lungo della sofferenza del Senato, ma a fronte di una questione tanto grave, quale è quella delle inchieste parlamentari, è mio intendimento di esporgli alcune considerazioni per le quali sono tratto a pensare che il

progetto ora sottoposto a discussione non possa adattarsi a base di una legge generale sulle inchieste.

Non mi soffermerò sopra questo nome, il quale veramente ha in sé un non so che di magico che si spande in tutta la sfera, dirò così, politica, parlamentare, amministrativa; non succede per solito un fatto anche in linea amministrativa, non vi è funzionario di qualunque ordine, il quale sia oggetto di una misura severa, che subito non si senta sollevare la parola inchiesta. Io confesso che non credo in massima che sia l'ottimo dei sistemi l'abbandonarsi a questa sorta di procedimenti: io credo che le inchieste nell'ordine amministrativo del quale soltanto per ora parlo, sono altrettante deviazioni dall'ordine naturale delle competenze, le quali io desidero che siano per quanto è possibile, determinate: mi rappresentano alla mente un non so che di analogo e di equivalente alle delegazioni che si facevano sotto i governi assoluti; perchè invece non si avrà fede nel sistema che è creduto sufficiente garantire l'andamento amministrativo? Vi sarà in qualche caso delle ricerche a fare, ma presa in senso così esteso, come quello in cui viene intesa comunemente l'inchiesta, mi pare non vada esente da molti inconvenienti: questo sia detto di volo, giacchè noi non ci occupiamo delle inchieste amministrative.

Quando invece si passa alla sfera delle inchieste parlamentari non vi è dubbio che si comprenda trattarsi di un principio di una eminentissima importanza, di un principio il quale si immedesima colla forza, coll'autorità dei Corpi politici i quali debbono esercitare la loro azione sull'andamento delle cose del paese. Privati i Corpi politici di questo punto di appoggio, sicuramente che vi sarebbe molto a temere che certi pericoli non si potessero scongiurare in tempo, e invece si potrà ad essi portare riparo quando un modo d'inchiesta ragionevolmente esercitato possa scoprire la sorgente di qualche inconveniente. A questo proposito non tralascerò però di far qualche osservazione sopra l'esempio citato di paesi costituzionali, onde non induca alle volte in errore un'apparenza di frequenze d'inchiesta la quale non avrebbe relazione colle condizioni nostre.

Ho inteso il nostro onorevole Guardasigilli affermare come nelle Camere inglesi non passi giorno che non vi siano de'membri del Parlamento occupati d'inchieste.

Ho inteso l'onorevole Senatore Cadorna il quale testè parlando pure di quel Parlamento citava delle cifre portentose in fatto d'inchiesta: ma bisogna premettere una cosa ed è che in Inghilterra si seguono nella spedizione degli affari delle norme molto diverse da quelle che si seguono da noi. Le competenze del Parlamento inglese sono estese a certa sfera d'affari nella quale il nostro Parlamento non entra nè punto nè poco; sono affari di ordine amministrativo e non quelli che si chiamano i bills privati del Parlamento inglese; gli scrittori inglesi ammettono senza difficoltà che in Inghilterra la divisione del potere giudiziario e del potere amministrativo, come del potere amministrativo e del potere le-

giSLativo non è così positivamente e francamente stabilita come lo è sul continente; onde vi ha una quantità d'affari i quali richiedono l'autorità del Parlamento. Quando si tratta di riconoscere un qualche diritto ad un individuo o ad una corporazione, di stabilire per conseguenza che uno ha il tal diritto, che questo diritto non nuoce nè pregiudica ad altri, che una corporazione può esercitare quella tale industria, o quella tal sorta di incumbenze, queste cose, che da noi sono rette in via amministrativa, in Inghilterra sono oggetto di bill del Parlamento.

Ecco il grau segreto di quelle numerose inchieste che si vedono nel Parlamento inglese, come ognuno se ne può accertare aprendo qualunque degli scrittori che trattano delle regole e delle pratiche di quel Parlamento. In questi casi, osservano appunto gli scrittori, che si trattano questi affari in modo quasi giudiziale, vale a dire che bisogna che la parte faccia le sue istanze, e se queste istanze non si continuano il bill si abbandona, bisogna che anticipi le spese e faccia molti di questi atti che hanno un'indole veramente giudiziale.

Ma questa sorta d'inchieste che necessariamente si debbono fare per tali affari non hanno nulla di comune colle condizioni dei paesi costituzionali qual è il nostro. Nel nostro paese le linee di demarcazione fra i diversi poteri sono talmente segnate, che sicuramente non potrebbe succedere quello che giornalmente succede in Inghilterra e che con tutta ragione osservava il signor Guardasigilli dover occupare abitualmente l'attenzione dei membri del Parlamento.

E dico questo unicamente per togliere di mezzo il timore che si voglia avversare un diritto così essenziale e vitale che sia riconosciuto quasi di un uso quotidiano nei paesi che sono retti a libertà.

Ma venendo propriamente a ciò che può essere oggetto della nostra legge per mettere un qualche ordine nel discorso, parmi che bisogna riflettere agli oggetti a cui tendono le inchieste.

Mi sembra che difficilmente si possano concepire altri oggetti fuorchè o supplire ai difetti della legislazione, o riavviare ad attentati contro la costituzione o contro le leggi organiche, dirò così, politiche, oppure riparare un'offesa arrecata ai Corpi politici nei quali sta la rappresentanza del paese.

Ora, se noi dobbiamo occuparci di una legge che regga l'inchiesta, noi possiamo già scartare una gran parte di questi oggetti, in quanto che se si tratta di attentati contro la Costituzione, la Camera dei Deputati funge le veci di accusatrice, ma non funge le veci di istruttrice della causa. È noto il principio che all'autorità cui compete il giudicare, compete eziandio, massimamente nella materia politica, di accertare i fatti.

Vi saranno indagini preparatorie da farsi nelle vie parlamentari, e perciò delle inchieste di natura parlamentare.

Ma non vi saranno sicuramente delle inchieste giudiziarie, altrimenti noi verremmo in questi casi a sta-

bilire due poteri paralleli per produrre i medesimi effetti, i quali necessariamente darebbero luogo a conflitti.

Se si tratta adunque di questo primo ordine di oggetti, l'indole giudiziaria che si vuole attribuire a queste Commissioni d'inchiesta non è troppo conciliabile colle forme determinate dallo Statuto per giudicare di simili cause.

Possono richiamarsi egualmente agli attentati contro le leggi politiche le inchieste che si facessero in materia di elezioni; ed a questo riguardo io confesso che non ho colto perfettamente il senso delle parole dell'onorevole Guardasigilli, quando prendeva a dimostrare che non vi era nessuna sorta di invasione del potere politico nelle inchieste per elezioni sopra il potere giudiziario, mentre che il potere giudiziario se ho ben compreso, non agiva in questa parte propriamente per un principio spontaneo, ma doveva essergli aperta la via dal potere politico, vale a dire dall'inchiesta della Camera.

Io confesso che concepisco le cose alquanto diversamente.

Mi pare che in materia di elezioni sicuramente la giurisdizione suprema è nella Camera. Essa è giudice autorevole e supremo in materia di validità di elezioni. Ora le inquisizioni giudiziarie che si potrebbero fare nelle elezioni, quando venissero ad urtare contro questi primari oggetti dell'autorità che ha la Camera in materia di elezioni, ma certamente non dovrebbero, non potrebbero esercitarsi; si comprende pertanto come in tale materia le competenze giudiziarie rimarrebbero subordinate ad una competenza superiore.

I casi i quali cadono sotto il potere giudiziario sono determinati dal Codice.

Se si tratta di corruzione, se si tratta di ingerenze indebite di funzionari nelle elezioni vi sono gli articoli del Codice, che prevedono i fatti di questa natura; tuttavia questi fatti non possono regolarmente formare oggetto d'investigazione giudiziaria, stochè non si conosce l'esito dell'elezione e la determinazione della Camera.

Ma una volta che la Camera avrà sospesa l'approvazione dell'elezione o si sarà pronunziata per la nullità dell'elezione, sicuramente da quell'istante il potere giudiziario entra nel pieno esercizio della propria azione e non ha in conseguenza da richiedere autorità da alcuno per progredire nell'investigazione dei fatti. Ecco dunque come parlando di elezioni non convenga di preoccuparsi di indagini aventi carattere propriamente giudiziario quando abbiamo una legislazione, la quale sopra questa materia provvede e che non è il caso sicuramente di venire ad incagliare.

Quanto alle offese che si fanno alle due Camere, a meno che si voglia parlare di quelle perturbazioni momentanee che possono nascere nel recinto delle due Camere, a cui si sa che è provveduto dall'autorità disciplinare, negli altri casi è pur noto come la legisla-

zione siasi occupata presso di noi di queste offese, particolarmente di quelle della stampa.

Ma a questo riguardo dunque vi è una legge già organizzata e non ci è che lasciare agire liberamente la autorità secondo le proprie competenze.

Vi devono precedere deliberazioni delle Camere, ma l'autorità che procede non è quella delle Camere. Dunque sarebbe anche in questo caso volere estendere la sfera delle inchieste a casi i quali per loro natura non la richiedono, qualora si volesse avere presente quest'oggetto per formare una legge generale.

Quali dunque sono le inchieste le quali possono occorrere, che preme soprattutto di regolare? Sono le inchieste che, come diceva, tendono a supplire i difetti della legislazione, vale a dire quando si conosce che vi ha un inconveniente da riparare, che vi sarà una legge da mettere in deliberazione, sicuramente che può essere utilissimo che ci siano inchieste per preparare la via, per chiarire i fatti. Vi sono di tali inchieste che in certi paesi hanno occupato del tempo considerevole. Inchieste di questa natura meritano certamente tutta l'attenzione, e queste sono essenzialmente le più salutari e le più utili.

Non è sicuramente da desiderare che sia la Camera dei Deputati, sia il Senato cui venga proposto una legge dal Ministero debbano accettare i fatti che il Ministero presenta loro come dei fatti dimostrati, e non può ammettersi che l'una e l'altro non abbiano d'uopo di verificare come stieno le cose. Per la verifica di questi fatti sicuramente che occorreranno delle inchieste. Non intendo con ciò escludere nemmeno le inchieste che hanno uno scopo di controllo del potere esecutivo. So che mi si potrebbe dire: Ma se vi restringete alle inchieste che si fanno nei casi di deliberazioni di leggi escludereste un gran numero d'inchieste.

Le inchieste le quali possono richiedere la vigilanza sia della Camera elettiva, sia del Senato, possono anche abbracciare certamente quei tali oggetti che cadono sotto l'azione del potere esecutivo. Ma io confesso che è appunto in questa parte dove io trovo il maggior difetto del progetto di legge.

Io prendo l'esempio che si è presentato non ha guari.

Se ci fu mai inchiesta fatta con solennità di forme, con grande aspettazione generale, è stata l'inchiesta sul brigantaggio, la quale fu deliberata dalla Camera elettiva. Ma io domando se quando si decretò l'inchiesta sul brigantaggio si fosse inteso d'investire i membri di questa Commissione di tutte le facoltà che sono presentate in questa legge come indispensabili a fare una inchiesta, se si sarebbe agito opportunamente?

Io domando se in un fatto di natura così complicato ed irto di tante difficoltà, la Commissione non ha potuto adempierlo il suo incarico anche senza vestire i caratteri, dirò così, di un ufficio d'istruzione criminale? Se fosse andata con questo carattere la Commissione, io credo che invece di produrre un senso come ha prodotto in quelle popolazioni, un senso rassicurante,

un senso che ha destato la loro fiducia, avrebbe destato il terrore; nè altra impressione avrebbe potuto aspettarsi da una Commissione la quale avesse concentrato in sé tutta quella autorità che si potrebbe esercitare dai tribunali in via di istruzione di un processo criminale; che se l'inchiesta sul brigantaggio non avrà prodotto tutti gli effetti che si saranno forse aspettati da essa, credo che in gran parte si potrà attribuire alla semplicità delle persone le quali credessero che si potesse ottenere un effetto immediato ed istantaneo in conseguenza di quella inchiesta; ben preziosi però sono stati i ragguagli che ha raccolti quella Commissione, ed essi servirono di base alle deliberazioni le quali sono poscia intervenute.

Cito questo esempio più particolare di un affare il quale non aveva solo relazione ad una deliberazione di legge, ma all'azione del potere esecutivo, che comprendeva e toccava, per così dire, tutte le seste del Governo; e tuttavia il modo con cui si è compiuta questa inchiesta è assai diverso da quello che io vedo ora presentato qual tipo di tutte le inchieste che si potrebbero fare.

Secondo me il vizio del progetto appunto sta in questo che si pone come esercizio continuo di queste Commissioni ciò che non può essere che oggetto accidentale. Vi possono essere dei casi da prevedere, ma non si deve perciò attribuire alle Commissioni un carattere diverso da quello che hanno.

Non starò molto a disputare sul nome, e parlando delle inchieste inglesi delle quali tanto si è fatto caso, non vedo che gli scrittori di quella nazione le chiamino Commissioni, benchè anche nell'Inghilterra di Commissioni ve ne siano di vario genere; ma quando riguardano inchieste parlamentari si chiamano non già Commissioni, bensì *Comitati* d'inchiesta: quello che gli scrittori insomma chiamano *selects committees* del Parlamento inglese.

Ora io apro un autore che tratta dei privilegi, delle pratiche e degli usi del Parlamento inglese, Erskine May, e cosa vi trovo?

« La Camera dei lord non conferisce ai Comitati alcuna speciale autorità di udire testimoni, di farsi presentare documenti scritti; le parti ne ricevono un semplice avviso per comparire alla sbarra della Camera, per esserne udite sotto giuramento.

» Quando un positivo ordine è reputato necessario ad assicurare l'audizione di un testimonio o la produzione di un documento (notate, Signori) esso emana dalla Camera stessa. »

Questo cosa prova?

Questo prova che per loro natura le Commissioni di inchiesta, chiaminsi così, se così piace, come nel progetto di legge, o Comitati, come sarebbe più giusto, sono frazioni del Parlamento che vacano come tanti uffici ad una o ad altra incumbenza; chiamatele pure Commissioni, se così vi piace.

Queste Commissioni dove prendono la loro esistenza? Dall'oggetto a cui sono destinate; ma questo oggetto non richiede per sua natura il concorso di tutti i mezzi che in un corpo giudiziario possono e debbono esistere per andare in traccia della verità. La cosa in fatti è molto diversa quando si tratta di applicare le disposizioni che si sono citate all'appoggio del progetto di legge. In che materia versano queste disposizioni? O nella materia penale nella quale i fatti da considerarsi dal potere giudiziario sono già determinati dal Codice, o si tratta di cause civili, ma egualmente la questione è sempre determinata dall'istanza dell'attore e dalle risposte del convenuto. Ma una Commissione che riceve un mandato di una natura indefinita, che è armata di tutti i poteri dell'autorità giudiziaria, secondo me è un ente il quale non è il più analogo all'ordine costituzionale.

Altro è il soggetto dell'indagine giudiziale, altro è il soggetto dell'indagine parlamentare. Nell'indagine parlamentare si tratta per lo più di scoperte che si vogliono fare, sono notizie che si domandano di fatti che si ignorano; e volete per questa sorte di indagini applicare le disposizioni le quali reggono i doveri dei cittadini quando son chiamati avanti ad un'autorità giudiziaria per rendere conto di fatti previsti dal Codice penale, di un fatto il quale sarà in controversia in materia civile? Sono cose di natura affatto diversa fra loro. Questo mi persuade che il concetto della proposta non sia analogo veramente al soggetto. Ma andrò più in là, e citerò qualche maggior particolare delle inchieste inglesi.

Fra le massime che sono date come ordinarie in materia d'inchieste che si fanno dalla Camera elettiva, leggo questo: « Un comitato è solitamente composto di 50 membri, ma se per speciali circostanze un maggior numero è riputato necessario, la Camera lo determina e lo sceglie. Qualunque sia il numero dei componenti il comitato, non è probabile che tutti vi attendano, e la Camera determina in ciascun caso il numero per formare il *quorum*. » Questa è la regola del Parlamento inglese. « Se nessun *quorum* fu stabilito è necessario che tutti i membri del comitato vi assistano. Di tre è generalmente il *quorum* della Camera dei Pari e di cinque quello dei Comuni, ma possono essere più o meno secondo che si stima. Un comitato non può procedere alle sue incumbenze senza che tutti i membri del *quorum* sieno presenti. Se sopravvengono impedimenti a che possano intervenire, il cancelliere del comitato deve chiamare in proposito l'attenzione del presidente della Camera, il quale sospende i procedimenti del comitato o lo aggiorna secondo crede cosa migliore. » Cosa significano questi cenni che si danno come indicativi delle norme che si seguono nell'inchiesta? Questi cenni indicano che un'inchiesta non può talmente accentrarsi in una Commissione da uscire, per così dire, fuori delle viscere del corpo che la intraprende: che

tutti quelli che rappresentano il corpo stesso hanno diritto di parteciparvi.

È noto che nel Parlamento vi sono maggioranze e minoranze, non si ammette questa specie di esclusività d'investire una persona di un diritto come la potrebbe avere un giudice per fare un processo. Il giudice che fa il processo ha la sua legge scritta, ha il codice che gli richiama a mente come non possa procedere fuori dei voluti limiti; ma se si tratta invece d'indagini della natura di quelle che si fanno nelle assemblee politiche il caso è molto diverso.

Io non mi dilungherò in questa sorta d'indicazioni, ma non debba pretermetterne un'altra assai essenziale o che forma pure parte delle norme parlamentari inglesi. Quando si vuole proporre una domanda da farsi ai testimoni, bisogna che sia posta questa domanda, per così dire, all'ordine del giorno, bisogna che si sappia la domanda che si deve fare.

In questo paese adunque che viene citato, e con ragione, come l'esemplare, come il paese ove si ha maggiore rispetto per le inchieste, voi lo vedete, o Signori, con quale scrupolosità, con quale ordine religioso vi si procede; pensate per conseguenza se in un paese simile si accoglierebbe una disposizione concepita nei termini che trovo nel progetto di legge, all'art. 3.

« Art. 3. Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Questo è snaturare affatto il soggetto dell'inchiesta: egli è sostituire all'inchiesta che ha luogo nelle forme politiche un'inchiesta formata secondo l'immagine di un processo criminale.

Ma tuttavia dopo aver rivelato, secondo mi pare, i principali difetti i quali tolgono alla legge che si vuole proporre l'opportunità che si crederebbe dover avere per tutte le inchieste in generale, non si vuole contendere che sianvi certi casi da prevedere. Senza dubbio bisognerebbe che vi fosse il modo di costringere chi non volesse presentarsi a rispondere: ma credo che non si deve mettere per regola, per base ordinaria ciò che probabilmente non sarà che eccezione. Se si tratta di udire testimoni ovvero di far produrre documenti, io penso che una cosa come l'altra, non deve abbandonarsi in modo assoluto all'apprezzamento della Commissione.

Io credo che gli oggetti sui quali si manifesti un tale bisogno debbano primieramente essere specificati, quindi io credo che quando sia necessario di assicurarsi che si possano ottenere quelle notizie che si domandano, sia la Camera dei Deputati, sia il Senato, debba emanare l'ordine per cui la persona che debbe rispondere abbia l'obbligo di comparire: a quest'ordine, ad un mandato di un'autorità così eminente, io certamente non rifiuterei il carattere di un ordine di arresto, solo rimarrebbe a vedersi in che modo si debba

attuare, ma dovrebbe in sostanza ritenersi come un obbligo da verificarsi nei casi, nei quali sia conosciuta l'importanza, sia conosciuta la necessità di una simile determinazione.

Per conseguenza io credo che l'oggetto che si è preso a regolare nel progetto di legge sia un tale argomento dal quale si debbano cominciare ad escludere tutte le cose che, come osservava l'Ufficio Centrale, non cadono nella competenza dell'inchiesta perchè regolate in un modo positivo dal Codice; o perchè inerenti alla giurisdizione dei singoli Corpi politici quando si tratta di attentati contro lo Stato.

Io credo poi, per le ragioni già spiegate, che nei casi nei quali converrebbe prendere alcune disposizioni, esse dovrebbero essere di una natura diversa da quelle indicate nel progetto di legge: che per conseguenza non vi sia luogo a mettere in discussione il progetto di legge, ma che esso debba formare oggetto di altri studi presso l'Ufficio Centrale al quale io proporrei fosse rinviato dopo che il Senato avrà potuto intendere quale sia l'opinione che risulterà dalla discussione generale.

Senatore Vacca. Le autorevoli parole dette nella tornata di ieri dall' egregio Ministro Guardasigilli, e l'ampia trattazione delle due opposte tesi che ci porsero i due discorsi degli onorevoli oratori che mi precedettero, renderanno il mio compito ben semplice, e mi permetteranno di esser breve.

Io quindi mi limiterò a riassumere in brevi proposizioni i punti salienti della discussione, adoperandomi a dimostrare come meglio saprò che nè il progetto ministeriale come sta, nè la proposta di recisa reiezione dell'Ufficio Centrale potrebbero meritare il suffragio del Senato, e che invece convenga entrare in una tal via la quale temperando e recidendo, dirò così, quello che vi è di soverchio nel progetto di legge, lo riduca nei giusti confini, sicchè ordinando efficacemente il diritto d'inchiesta, si trovi modo di evitare i due pericoli e i due sconci che l'Ufficio Centrale è venuto segnalando nella sua elaborata relazione, cioè una possibile invasione nel campo del potere giudiziario, ed una esagerata ingerenza nel dominio del potere esecutivo.

Una prima proposizione che emerge incontrovertita da questa discussione è la legittimità del diritto di inchiesta parlamentare. Poco monta che questo diritto non sia iscritto nello Statuto; esso discende dall'intima natura delle cose, *rebus ita dictantibus*, imperocchè se egli è vero che ogni potere che discute, delibera e vota, debba trovare liberissimo il campo ed i modi di accertare il vero, chiarire i fatti e raccogliere gli elementi del suo giudizio (e questo è applicabile ad ogni ordinario potere deliberante), che diremo noi della potestà legislativa la quale domina e s'innalza su tutti i poteri pubblici, ed esercita il più alto sindacato sugli atti del potere esecutivo, non che degli agenti suoi?

Io penso che il diritto di inchiesta parlamentare sia un corollario logico, una conseguenza pratica del principio della responsabilità ministeriale, e che non si abbia punto a dubitare della necessità di organare l'esercizio del diritto d'inchiesta, se si vuole che la responsabilità ministeriale diventi una verità, e non si riduca davvero ad una finzione costituzionale. (*Segni di approvazione.*)

Qui ho udito invocarsi esempi stranieri; esempi della storia del Parlamento inglese dal quale pur troppo dovremo sempre imparare assai ed attingere molti insegnamenti.

Il Senatore Pinelli che si mostrava nella sua orazione così perito della storia parlamentare inglese ci ha posto innanzi un quadro per verità magnifico, ma per trarne conseguenze, dirò così, scoraggianti.

Egli ci ha detto che il Parlamento inglese esercita di lunga mano il diritto d'inchiesta; lo esercita in una ampia sfera d'azione, lo esercita non solamente per materie legislative, ma eziandio in quelle amministrative, e lo esercita anche investito del potere giudiziario. E dopo ciò ci ha domandato se noi abbiamo una costituzione così robusta da metterci sulle pedate del Parlamento inglese.

Io risponderò che, quando medito su quella ammirabile costituzione inglese, la quale non è scritta nelle carte, ma è scolpita ed è vivente nella coscienza pubblica del cittadino inglese; quando io pongo mente agli esempi del Parlamento inglese, e all'esercizio di questo sovrano diritto d'inchiesta, mi si parano dinanzi esempi splendidi e solenni, e citerò, a modo d'esempio, l'inchiesta e poi l'accusa che fu lanciata contro Warrington-Hastings il governatore, anzi il Viceré delle Indie, inchiesta che fu combattuta dal Ministero North, ma vinta dalla splendida eloquenza di Fox e di Sheridan. (*Bene.*)

Vorrei dunque che questi esempi fossero davvero applicabili alle nostre condizioni: ma non mi faccio illusione; credo che il diritto d'inchiesta applicato alle nostre speciali condizioni, per noi che non siamo adulti nella carriera e nell'uso della libertà abbia ad essere organato in più modeste proporzioni.

Adunque, posta in sodo la legittimità del diritto di inchiesta, si presenta una seconda questione cioè se il diritto d'inchiesta si possa lasciare nel dominio, dirò così, degli usi e degli arbitrii parlamentari, ovvero abbia a muovere da una legge che lo rechi in atto e ne ordini il modo d'azione; e se questa legge abbia da improntarsi a forma di legge generale, ovvero ridursi a legge speciale.

Non istarò a ridire quanto si è detto nella tornata di ieri dal chiarissimo Ministro di Grazia e Giustizia, il quale accettando l'opinione e la dottrina dei più reputati scrittori di diritto costituzionale, fra cui l'Hello, vi dimostrava che l'esercizio del diritto d'inchiesta non potrebbe abbandonarsi alla balia di una assemblea poli-

tica; che questo esercizio del diritto d'inchiesta debbasi necessariamente organizzare per legge, imperocchè egli è certo (nè è permesso di dubitarne) che ogni qualsiasi provvedimento regolamentare che ciascuno dei rami del Parlamento volesse adottare per tradurre in atto il diritto d'inchiesta, non potrebbe avere che un'azione interna, non potrebbe esercitare un'azione esterna, nè reputarsi obbligatorio in faccia ai cittadini per obbligarli al rispetto di quel provvedimento. Dunque non rimarrebbe che un diritto inerte e spoglio d'ogni efficacia. Ma sarà egli prudente consiglio di attendere che sopravvengano dei casi i quali potrebbero per avventura motivare una legge speciale per ogni contingenza? Io credo invero che sarebbe questo un sistema inconsulto e pieno di pericoli: imperocchè se voi prescindete da una legge generale, se voi aspettate che sopravvengano quelle straordinarie circostanze da provvedere, diverrà assolutamente necessario l'intervento di una legge speciale per questi determinati casi, e voi andrete incontro fatalmente al più grave dei pericoli, imperocchè egli è certo che un'assemblea politica non è sempre in grado di funzionare con giudizio calmo e sereno; talvolta un'inchiesta ha luogo sotto l'impero di avvenimenti straordinari, sotto la pressione di passioni politiche oltraspinte ed allora l'esercizio del diritto d'inchiesta potrebbe trascinare alle maggiori esorbitanze. *(Bravo.)*

Qui mi dispenserò dall'evocare sinistri ricordi di una assemblea celebre della Francia, la Convenzione: ma vi ha dippiù: a combattere l'opportunità, la convenienza di una legge d'inchiesta, si sono invocati esempi, si sono citati quelli dell'Inghilterra e del Belgio, due esempi per verità che non fanno al caso nostro nè trovano applicazione.

L'esempio dell'Inghilterra noi lo crediamo fuor di luogo; ed avrò forse mestieri di ricordare e dimostrare come si operi in Inghilterra per antiche tradizioni parlamentari in cotale materia?

L'Inghilterra è usata a fare poche leggi, gli usi parlamentari ne tengon le veci. All'Inghilterra ben si potrebbe appropriare il bel motto di Tacito: *Plusque sibi valent boni mores quam alibi bonae leges.*

Ricordiamoci che in Inghilterra non vi è pericolo di attriti e di conflitti de' poteri; che tutto procede per armonico accordo.

E però ben dicea Brougham che il sistema della ponderazione dei poteri pubblici procede colà imperturbato e senza esagerazioni, nè invasioni. *(Bene.)*

L'esempio del Belgio si è pure invocato: io non ritornerò sulle minute osservazioni che testè presentava l'onorevole Senatore Cadorna. Egli primamente ci ha informato della posizione della Camera Belga ed ha dimostrato come non c'è da argomentare dall'esempio di quella legge la quale non fu presa in considerazione sol per speciali rispetti. Mi contenterò di ricordare solo che quel progetto di legge venne fuori in condizioni anormali e violente; imperocchè nel 1831 il Belgio e-

sciva da un gran disastro nazionale; l'opinione pubblica si era commossa; come accade in tutte le calamità nazionali si gridava al tradimento, si volevano trovare traditori e nei Ministri e nei generali. Allora venne in campo una proposta e fu sottomessa alle Camere belgiche una legge speciale, una legge, come ben osservava il Senatore Cadorna, di carattere rivoluzionario. Allora l'opposizione ebbe bel giuoco, ed il Ministro Lebeau ebbe ben ragione di far rimprovero alla poca lealtà di chi aveva proposto quella legge: questo non è, disse Lebeau adgnosamente, che un mezzo indiretto e sleale per tradurre in accusa i Ministri; ma voi Deputati non avete che il diritto di accusarci a viso aperto: accusateci dunque se lo state. *(Bravo.)*

Sotto l'impressione di queste straordinarie circostanze la legge fu rigettata.

Ora io sento il debito di rettificare talune informazioni che mi paiono alquanto inesatte e che nella tornata di ieri ho raccolto dal labbro dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli diceva: perchè insistete voi sulla necessità di queste inchieste parlamentari? E come ne dimostrate voi la convenienza, la necessità e l'urgenza? Non avete forse sott'occhi esempi ed esempi recenti i quali attestano non essere punto necessaria una legge d'inchiesta, e che il Parlamento quando ha voluto rivendicare a sè l'esercizio di questa eminenti prerogativa non ha trovato nel suo cammino nè ostacoli, nè resistenza alcuna?

In prova egli ricordava la Commissione d'inchiesta sui fatti del brigantaggio istituita dalla Camera dei Deputati, lo stesso ricordo ho udito or ora dall'onorevole Senatore Pinelli.

Ebbene, io diceva, mi corre l'obbligo di rettificare le informazioni poco esatte dell'Ufficio Centrale; io sono in grado di rendere una testimonianza personale, dico personale perchè si annette ad un fatto che si è passato al Pubblico Ministero della Corte di Cassazione di Napoli, cui ho l'onore di presiedere, nella mia assenza quando era supplito dall'onorevole avvocato generale Ferrigni.

Accadde adunque che la Commissione d'inchiesta pel brigantaggio quando trasse in Napoli ponendo mano alle sue operazioni ebbe ad interrogare taluni personaggi nelle varie classi sociali, e in generale non trovò che un concorso volenteroso e simpatico, questo è vero, ma ciò non toglie che non abbia pure incontrate resistenze ostinante ed ostacoli molti nel mal volere di alcuni alto locati.

Fu allora che il Presidente della Commissione il generale Sirtori si vide in un grande sgomento e stimò conveniente d'interrogare il Ministero pubblico della Cassazione di Napoli.

Fu proposto il quesito: che cosa fare? la Commissione d'inchiesta domandava dei mezzi di azione coercitivi; e qui si osservava che la Commissione d'inchiesta non

era essa stessa investita per legge dei mezzi coercitivi, che quindi essa non avrebbe potuto che delegare quei poteri al giudice istruttore. Ma rivolgendosi all'istruttore, l'istruttore che tiene il suo mandato dalla legge avrebbe potuto opporre per avventura delle giuste resistenze e contendere alla Commissione d'inchiesta questo potere di delegazione.

Ma d'altra parte io so pure che consultandosi seriamente intorno a questo grave dubbio prevalse l'opinione più larga, ed il Pubblico Ministero con un'apposita consultazione opinò, che la Commissione d'inchiesta avesse ben facoltà di delegare l'istruttore.

Domando dunque se questo caso non rende già una testimonianza evidente che l'esercizio del diritto d'inchiesta non si potrebbe assolutamente lasciare spoglio di un provvedimento legislativo senza compromettere la dignità stessa della Commissione d'inchiesta.

Dimostrato adunque come a me pare la convenienza, anzi la necessità di una legge, e di una legge generale per organare il diritto d'inchiesta, rimane il quesito, con quali modi, fra quali limiti, in quali termini abbia ad esplicarsi codesto diritto.

Qui mi sia permesso, o Signori, di sottomettere all'alta sapienza del Senato i miei dubbi, e mi sia lecito pure di separarmi alquanto dalle teoriche che mi sono parse troppo assolute intorno ai rapporti del potere giudiziario col potere parlamentare. Si è detto così: dov'è la difficoltà che una Commissione d'inchiesta possa trarre a sé i poteri giudiziari? Ma i poteri istruttori che altro sono se non modi, e forme istituite dalla legge per giungere allo scoprimento del vero e dell'autore del reato? Non sono che la deduzione pratica di un processo logico il quale si applica ad ogni maniera e forma d'inchiesta.

Io, o Signori, mentre in tesi generale accolto la teorica così dottamente svolta dall'onorevole Ministro Guardasigilli intorno alle prerogative che si accomunano ai vari poteri dello Stato e non sono il monopolio del potere giudiziario, mentre io faccio questa concessione, dico però che corre un gran divario tra l'ordine di fatti giudiziari, di fatti punibili e l'ordine di quelle tali inchieste economiche cui potrebbe farsi luogo con un atto del Parlamento, e lo dimostro facilmente.

Quando è che spiega il suo intervento la giustizia investigatrice dei reati? Quando un reato è avvenuto, non solamente si è verificato un disordine morale, ma è intervenuta ancora una grande offesa all'ordine sociale; e l'ordine sociale invoca, reclama, comanda una riparazione pronta, per tutti i modi. Sicché entrando nel campo dell'istruzione giudiziaria, che cosa si presenta? Un testimonio si ricusa a deporre innanzi alla giustizia; ebbene questo testimonio vi sarà costretto con i mezzi coercitivi. Si ha notizia che il tale documento, la tale prova o traccia del reato si trovino nella tale abitazione; si procede ad una perquisizione domiciliare anche notturna se occorre; ma il domicilio è inviolabile, non

importa, la giustizia passa oltre perciocchè così reclamano gli alti interessi dell'ordine sociale.

Ora, osservate, o Signori, questa maniera di attuare un'istruzione giudiziaria ha pure la sua guarentigia, imperocchè non si apre un'inquisizione giuridica senza il sostrato dell'esistenza materiale di un reato. Ma pel contrario che cosa avviene con un'inchiesta parlamentare, la quale, o Signori, potrebbe aver luogo per tanti mutabili accidenti? Io lo ripeterò perchè mi piace render omaggio al vero; un'assemblea non è sempre padrona dei suoi atti, non può sempre rendere un giudizio calmo e sereno.

Talvolta l'opinione pubblica può fuorviare questo giudizio; può accadere ancora che la stampa libera, questa prodigiosa potenza dei tempi moderni, strumento del bene e del male, narratrice del vero e del falso, può accadere, o Signori, che la stampa eserciti una prepotente influenza sulle decisioni dell'assemblea, e può trarla a decidere cose delle quali abbia a pentirsi di poi. (*Bravo.*)

Ebbene che faremo noi?

Si crede forse conveniente di allargare il campo delle inchieste parlamentari tanto da poterle tramutare in una inquisizione giuridica? Io non lo credo; e credo anzi che nell'interesse stesso della dignità della nazionale rappresentanza non convenga punto di trasferire le funzioni del potere giudiziario nel campo di un'assemblea politica.

Dunque io credo che si possa ben trovare modo di restringere nei giusti confini l'esercizio del diritto d'inchiesta; sceveratelo di tutto ciò che potrebbe accennare ad un'invasione del potere giudiziario; sceveratelo da ciò che potrebbe anche per avventura invadere il campo del potere politico o creare gravi pericoli; ed allora si che colla guida di questi criteri e di questi concetti voi potrete venire a capo di una legge buona che soddisfi a tutte le esigenze, che raggiunga i fini eminenti cui rimira, ma che intanto eviti l'invasione degli altri poteri, serbandosi intatto il gran principio della divisione dei poteri su cui l'edificio costituzionale si adagia, e sta saldo.

Io non abuserò più oltre della indulgenza del Senato. Io ho adombrato idee generali, e fedele al mio proposito di sommettere al Senato non già la relazione del progetto ministeriale, non già l'accettazione pura e semplice di quel progetto, ma bensì un sistema medio che conciliasse tutti i contrari e tutti i rispetti, mi sono ingegnato di formulare alcuni emendamenti....

Presidente. Scusi, sig. Senatore, per questi emendamenti sarebbe bene aspettare che fossimo alla discussione degli articoli.

Senatore Vacca. Li deponrò al banco della Presidenza riserbandomi di svolgerli mano mano quando il Senato lo crederà, alla discussione degli articoli.

Lo spirito e l'intendimento di questi emendamenti, è

primamente di porre un limite all'esercizio del diritto d'inchiesta; in secondo luogo di determinarne i modi e le forme spogliandole della miscela dell'elemento giudiziario; e ridurle, in altri termini, ad una inchiesta puramente economica e amministrativa. In terzo luogo purgare il progetto di un altro vizio, quello cioè di aggravare le sanzioni penali, d'istituire giurisdizioni designate nelle Corti d'assise, e quindi di riportarsene alle sanzioni e alle forme del diritto comune.

Signori! io pongo termine al mio dire esprimendo ancora un voto, ed è che nutro fiducia che il Senato in presenza di una situazione certamente delicata, in presenza di una legge la quale ha già ottenuto il suffragio della Camera elettiva, di una legge la quale è voluta, è invocata, è sollecitata da urgenti esigenze (imperciocchè abbiamo già due Commissioni d'inchiesta nell'altro ramo del Parlamento in atto, le quali rimarrebbero forse colpite da inerzia se il Senato si avvisasse di respingere la legge); in presenza, io dico, di una sì grave situazione io nutro fiducia che il Senato, supremo e geloso custode delle prerogative costituzionali, non vorrà, respingendo la legge, ingenerare una credenza certamente falsa, ma pur la credenza che il Senato volesse fare buon mercato della più preziosa delle prerogative costituzionali. (*Nuovi segni di approvazione.*)

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Io non sono avvezzo a ripetere cose già dette, e perciò non mi farò a narrare la storia delle inchieste parlamentari tanto dottamente esposta dal signor Ministro Guardasigilli. Nè dirò quello che si è fatto in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, nè quanto si disse in quei Parlamenti sopra di questo argomento, nè quello che ne scrissero dotti statisti. Primamente nol farò perchè queste cose sono state dette sì bene da chi prima di me ha parlato, poi perchè parlo ad uomini che sanno a mille doppi più di quello che sappia io.

Io trarrò tutto intiero il mio argomento dalla dotta relazione dell'Ufficio Centrale sulla legge dell'inchieste parlamentari. Signori, se in quella relazione fosse stato detto che le Camere legislative non avessero diritto alcuno di ordinare le inchieste parlamentari, io avrei combattuto tale opinione; avrei detto che si toglieva un gran mezzo per conoscere la colpa o altresì l'innocenza; avrei detto, o Signori, che se mai avessi la sventura di essere accusato di cosa per la quale potesse esserci un'inchiesta parlamentare, verrei, o Signori, a domandare io stesso quella inchiesta, e se avessi anche conquistato un'Africa, non imiterei Scipione, ma prima darei i conti e poi inviterei il popolo ad andare al tempio a ringraziare i numi, e chi così non fa, non ha la coscienza della sua innocenza.

E se poi dall'Ufficio Centrale fosse stato detto che le Camere legislative debbono avere intero, pieno e assoluto potere di ordinare le inchieste in quel modo che

loro meglio piace, io sarei stato maravigliato che chi appartiene alla Camera conservatrice ne volesse più di quello che ne vuole l'altra parte del Parlamento, mi sarei rammentato di quel che diceva un re, cioè esserci dei monarchici più monarchici di lui; avrei rammentato talune tristi pagine della storia di Francia, avrei esposti i pericoli cui menano questi principii; ma avrei capito il volere della Commissione; lo avrei capito pure se il Relatore mi avesse detto esser cosa impossibile ben formulare una legge sulle inchieste parlamentari, e quindi per una di queste tre ragioni avrei proposto il rigetto della legge. Ma le dotte ragioni dette dal Relatore pel rigetto della legge che dovrebbe regolare le inchieste parlamentari, prendono solo argomento dalla narrazione dei pericoli cui si potrebbe incorrere per causa degli articoli coi quali la legge è formolata.

Quale è adunque la conseguenza di questo argomento?

Essa deve essere, o Signori, che la legge non fosse rigettata, che la legge fosse accettata, che fossero esaminati, discussi attentamente gli articoli nei quali si vuole formulare.

Io, Signori, francamente confesso, che se alcun mio collega mi avesse detto come egli aveva in animo di proporre una legge per le inchieste parlamentari, io ne lo avrei sconsigliato per la immensa difficoltà di ben formularla.

Ma quando questa legge, o Signori, è stata votata dall'altra parte del Parlamento, quando il Ministro la fa sua, quando è richiesta dalla pubblica opinione, allora, di certo, io credo che il Senato commetterebbe un grave errore se duramente la rigettasse. È voluta, chiesta e desiderata da tutti una legge, perchè il diritto di ordinare inchieste per le Camere legislative, non fosse una lettera morta ed avessero le Camere il potere necessario ad esercitarle intanto che allo stesso tempo limitasse questi poteri in modo che mai non se ne potesse abusare. E questa è la maggiore ragione per la quale vorrei che venisse votata ora questa legge, e non già quando le Camere legislative, come dottamente ha detto l'onorevole Senatore Vacca, o una di esse venisse agitata da politiche passioni, chè allora ci sarebbe pericolo e difficilmente potrebbe essere fatta bene.

Signori, io ardisco rammentare ai miei onorevoli colleghi quale sia la condizione politica dell'Italia da cinque anni a questa parte.

Qui sono avvenuti fatti non mai accaduti nella storia; sette Stati diversi non col mezzo della conquista si sono uniti a vivere insieme; taluni di questi popoli sono passati dall'assolutismo alla libertà per modo che uomini avvisissimi avevano diritto di temere che potesse avvenire il maggior male che può avvenire nei popoli, l'indigestione della libertà.

Quando avvengono grandi mutamenti politici, allora è impossibile che non accadano gesta eroiche, atti di

abnegazione infinita, e allo stesso tempo grandi errori (e se ne sono commessi) e allo stesso tempo turpi e villi azioni, brutti e turpi fatti. Spesso uomini innanzi creduti onoratissimi commettono infami azioni e spesso ne sono ingiustamente accusati.

Ed in tali e simili casi l'inchiesta parlamentare è necessaria, perchè si conosca l'altrui innocenza o l'altrui colpa, perchè sia un'arma che spaventi i colpevoli. L'eroe dell'America scriveva di pianger a lagrime di sangue. Ardisco rammentare le pagine che l'ultimo dotto scrittore della storia d'Inghilterra, Macaulay, ha scritto quando narra la corruzione in cui cade l'Inghilterra in taluni momenti. Non facciamo, o Signori, che i nemici d'Italia possano avere una ragione, possano avere una scusa per dire che i nostri tempi somigliano a quelli di cui parla il Macaulay. Facciamo che ci sia sempre mezzo per scoprire e dichiarare l'innocenza e la colpa. (*Bravo, bravo*)

Presidente. La parola spetta al Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. È stato preoccupato il campo, e per conseguenza rinunciò alla parola.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. L'onorevole Senatore Vacca accusava come nell'inchiesta sul brigantaggio avesse quella Commissione trovato qualche resistenza per ottenere degli schiarimenti che importavano a lei onde poter dare la sua decisione. Io posso dire di aver udito da qualche membro di un'altra Commissione che la stessa trovò simile resistenza in alcuno che conscio della verità non la palesa dicendo di non esservi obbligato per legge e soggiungendo: io, come diceva perfettamente ieri il signor Senatore Cadorna, non mi faccio delatore, ma se mi si chiamerà come testimonio, io come tale deporrei quanto da me si chiede. Ora osservo che è necessario precisamente che i corpi parlamentari i quali hanno insito il diritto d'inchiesta abbiano i mezzi per renderla efficace. Il fine dell'inchiesta è lo accertamento della verità. Se voi ricusate questi mezzi di accertarla, negate il diritto d'inchiesta. Se voi non pronunziate per legge che ognuno è obbligato a deporre il vero, che cosa succederà? Che avrete degli spergiri o dei renitenti. E questi spergiri, la magistratura non potrà punirli perchè non previsti dalla legge; sarà uno spergiro semplice di cui un individuo sarà contabile verso la propria coscienza, ma non potrà essere redarguito dal magistrato, e per conseguenza sarà nulla la forza che darete alla Commissione d'inchiesta che non potrà perciò schiarire ciò che deve schiarire.

Ora io domando al Senato se in certe circostanze in cui siamo, se sotto l'incubo di certe accuse che sono fatte, non sia conveniente che si venga al chiaro di tali fatti i quali ponno deturpare la storia della nostra nazione. Se neghiamo i mezzi di dare efficacia all'inchiesta, se noi neghiamo la possibilità di scagionare il paese o provocare le pene contro quelli che si sono

lasciati condurre dalla corruzione, rendiamo nulle le inchieste, e con ciò forse portiamo indirettamente un gran danno alla pubblica moralità.

Io credo adunque che una legge si deve votare, non dico tal quale è precisamente proposta, ma tale che stabilisca che le Commissioni d'inchiesta hanno diritto di fare tali atti di investigazione che possano condurre allo scoprimto della verità.

Per questo spero che il Senato vorrà prendere in considerazione il progetto di legge salvo ad introdurvi qualche emendamento.

Presidente. Essendo esausta la serie degli iscritti per parlare sulla discussione generale; domando se il Relatore dell'Ufficio Centrale vuole prendere ancora la parola.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Veggo vicino a me persone talmente competenti in questa materia che sarebbe inopportuna la mia parola sovr'essa. Siccome però si è tanto parlato del Belgio e delle inchieste belghe, così mi faccio lecito di dire che si è dimenticato un'ultima inchiesta che ha dati risultati pochi giorni sono. Un Deputato del Luxembourg paese del partito liberale non era stato eletto. I suoi amici hanno creduto che vi fossero occorse molte irregolarità, e quindi la Camera ha proposto un'inchiesta per la quale non si è fatta nessuna legge. È stato dichiarato che il membro che moveva querela aveva torto, e fu confermato il membro eletto. Questo esempio d'un'inchiesta fatta senza legge ci dimostra che in altri casi si può fare lo stesso. Ho voluto citare questo fatto avvenuto in quel paese dove sono stato più di 30 anni, e dove ebbi una ospitalità la più generosa. Ne farà il Senato quel conto che crederà.

Presidente. Se non vi è altri che domandi la parola....

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io desidererei parlare nella discussione generale; ma essendo l'ora tarda ed essendo anche in questo momento sofferente per la voce supplicherei il Senato a rimandare la discussione alla seduta di domani in cui spero che potrò senza grave incomodo della salute prendere la parola.

Presidente. Prima di interrogare il Senato se aderisca alla proposta del Senatore De Foresta darò lettura dell'ordine del giorno per domani:

Al tocco negli uffici, per la loro costituzione e per l'esame dei due ultimi progetti presentati dal Ministero; alle ore due in seduta pubblica pel seguito della discussione sulle inchieste parlamentari e per la discussione dei progetti di legge:

1° Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta.

2° Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Ho parlato dei due ultimi progetti di legge presentati, perchè il primo appartiene alla Commissione di finanze a cui è stato mandato; si tratterebbe del progetto segnato col numero 105 che è relativo all'approvazione del trattato di commercio coi Paesi Bassi presentato oggi, così si deferirebbe anche al desiderio manifestato dal Ministro.

Interrogo ora il Senato se vuole aderire alla proposta del Senatore De Foresta.

(Approvato.)

In questo caso debbo pregare nuovamente i signori Senatori di voler essere solleciti affinchè si possa alle ore due incominciare la seduta; domanderò poi, in vista dei gravi ed urgenti progetti di legge che dobbiamo discutere, che dopo domani si entrasse al tocco in seduta.

Domani al tocco negli uffizi ed alle due ore in seduta pubblica.

La seduta è levata (ore 5).

CXII.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Giuramento dei Senatori Vercillo e Fontanelli — Relazione sui titoli del Senatore marchese Busca Serbelloni — Congedo — Risultato della votazione per la nomina del Segretario in surrogazione del Senatore Bellelli — Nuova votazione per la medesima — Interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dei Lavori Pubblici — Risposta di questo — Replica del Senatore Martinengo — Osservazioni del Senatore Roncalli Francesco — Considerazioni del Senatore Pareto in appoggio dell'istanza Martinengo — Seguito della discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari — Discorso del Senatore De Foresta a sostegno delle conclusioni dell'Ufficio Centrale — Riassunto del Senatore Ceppi (Relatore) — Considerazioni del Senatore Cadorna in risposta — Istanza di otto Senatori per la chiusura della discussione generale — Parole del Senatore De Foresta contro la chiusura — Approvazione della chiusura — Emendamento all'articolo primo dei Senatori Correale e Vacca — Ritiro dell'emendamento Correale — Sviluppo dell'emendamento Vacca — Parole del Senatore Farina per una mozione d'ordine e sua proposta — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia per la reiezione dell'emendamento Vacca — Emendamento del Senatore Cadorna — Approvazione della proposta Farina — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Il signor sacerdote Tommaso Torteroli fa omaggio al Senato d'un suo racconto storico intitolato: *Le rovine di Alba Docitia.*

Essendo presenti nelle sale del Senato i signori barone Vercillo e marchese Fontanelli, i cui titoli furono già verificati nella precedente seduta, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Arese e Chiesi a volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti nell'aula, i signori barone Vercillo e mar-

chese Fontanelli prestano giuramento nella consueta formula.)

Do atto ai signori barone Vercillo e Marchese Fontanelli della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE
BUSCA SERBELLONI.

Presidente. La parola è al Senatore Casati per la relazione sui titoli del signor marchese Busca Serbelloni.

Senatore **Casati**, *Rel.* Il marchese D. Antonio Busca Serbelloni venne nominato da S. M. Senatore del Regno

con decreto 13 marzo 1864 desumendosi i suoi titoli dal paragrafo 21, articolo 33 dello Statuto fondamentale.

La sua nascita appartiene allo scorso secolo, quindi raggiunse l'età normale.

La sua possidenza è tale che per una sola delle sue tenute paga d'imposizione diretta L. 16,794 56 da molti anni.

Verificatisi per tal modo sussistenti i titoli a quali la nomina sua è appoggiata, propongo a nome dell'Ufficio V, dal quale fui incaricato di farvi rapporto, la conferma della sua nomina.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio V testè lette.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si dà lettura di una domanda di congedo.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge la lettera del Senatore Spada, che domanda un congedo per motivi di salute, che gli è dal Senato accordato.)

Debbo rendere conto al Senato della votazione per la nomina del segretario in surrogazione del Senatore Belli, la quale non riuscì ad un voto definitivo.

I votanti erano 102.

Il Senatore Scialoja raccolse 24 voti.

Il Senatore Duchoqué 22.

Il Senatore Gallotti 18.

Il Senatore Manzoni Tommaso 11.

I rimanenti 27 voti si trovano divisi fra 12 candidati.

Nella circostanza che da nessuno di questi fu raccolta la maggioranza assoluta prescritta dal Regolamento, io debbo pregare i signori Senatori di voler procedere di nuovo alla formazione della scheda indicativa del nome del Senatore che intendono proporre per Segretario.

Questa seconda votazione è ancora libera; ove essa non riescisse, allora secondo il Regolamento si farebbe una votazione ristretta fra quelli che hanno raccolto maggior numero di voti.

Prego in conseguenza i signori Senatori, scritta la scheda, di venirla a deporre a loro comodo nell'urna che rimarrà sul tavolo della presidenza sino al fine della seduta.

Quanto agli scrutatori, credo che non vi sia inconveniente a pregare gli stessi che già ieri procedettero allo spoglio dei voti, di occuparsi nuovamente di quest'operazione dopo la seduta; però siccome il Senatore Prinetti, estratto a scrutatore nella precedente tornata, forse non sarebbe presente, procederò all'estrazione di un nuovo scrutatore in sua surrogazione.

(Il Presidente procede all'estrazione ed estrae il nome del Senatore Sagarriga.)

Il Senatore Sagarriga avrà la compiacenza di unirsi agli altri scrutatori per procedere allo spoglio delle schede per la nomina del Segretario.

L'ordine del giorno porterebbe la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle inchieste

parlamentari, ma avendo il signor Senatore Martinengo Giovanni annunziato che intendeva fare un'interpellanza al signor Ministro dei Lavori Pubblici, ed essendo questi presente, credo necessario che tale incidente sia esaurito, epperò invito il signor Senatore Martinengo ad enunciare l'oggetto della sua interpellanza, onde il signor Ministro possa fissare il giorno in cui intende rispondere.

Senatore Martinengo G. L'oggetto dell'interpellanza che intendo muovere al signor Ministro dei Lavori Pubblici riguarda l'esecuzione della legge 8 luglio 1860, che ha tratto ad una strada ferrata nella Lombardia, e ad un ordine del giorno approvato dal Senato di cui non ricordo ora la data. Io sono quindi agli ordini del signor Ministro e del Senato.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io suppongo che l'onorevole Senatore Martinengo voglia parlare della strada ferrata da Treviglio a Coccaglio, e se si trattasse di quella parte della legge di concessione a cui alludo, io sarei disposto a rispondere immediatamente.

INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Presidente. Assente il Senato a che abbia luogo immediatamente l'interpellanza sull'oggetto accennato dall'onorevole Senatore Martinengo e dal signor Ministro dei Lavori Pubblici?

Non essendovi osservazione in contrario, io ritengo il Senato per assente ed accordo la parola all'onorevole Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. La legge 8 luglio 1860, approvando la convenzione colla Società delle ferrovie *Lombarde e dell'Italia Centrale*, stabiliva coll'articolo 2 di essa, che dovesse da quella Società costruirsi il brevissimo tronco ferroviario da Coccaglio a Treviglio in Lombardia, tosto compiute altre linee entro l'anno 1862, e subito che fosse dal Governo riconosciuto che quel breve tratto era utile o desiderabile pel vantaggio del paese.

Allorquando si avvicinava il compimento della prima delle due indicate condizioni sospensive, cioè il fine delle precisate linee, ebbesi nelle provincie interessate a sollecitare in varii modi dal Governo lo studio necessario a pronunciarsi intorno alla seconda condizione sospensiva, se cioè fosse desiderabile il complemento di quella interessante linea di ferrovie, cogliendosi così il vero suo punto obiettivo, cioè il più celere congiungimento dell'Adriatico col Mediterraneo.

Il Senato si occupò più volte di una tale disamina; e chi ha l'onore di parlarvi oggi, o Signori, fece presenti i motivi e le ragioni che sussidiavano quelle popolazioni a reclamare l'adempimento di sì lunghe promesse e l'esaudimento de' loro voti.

Ricordavasi allora la tenuissima entità della domandata spesa, di circa 3 milioni; si ricordavano gli interessi vitali di quella popolosa plaga Lombarda, la quale

senza la detta linea resterebbe quasi separata dalla rete ferroviaria e quindi atrofizzata nel commercio; si ricordava essere per quelle popolazioni un vero diritto il rimediarsi dal Governo italiano ad una capricciosa deviazione dalla retta linea prestabilita, voluta dal cessato austriaco governo, che confessava egli stesso l'assurdo mercè la convenzione colla Società costruttrice, la quale anche verso il Governo italiano si obbligava coll'articolo 31 ad una tariffa delle merci viaggianti fra Milano e Brescia come se fosse un tratto rettilineo fra Coccaglio e Treviglio; non tenendosi conto dell'inutile percorso di circa chilometri 20 ed alla grave pendenza da vincersi che ne raddoppia la spesa d'esercizio.

Ma lungo e superfluo sarebbe ora lo enumerare i molti titoli che convincono, a mio credere, della necessità di quella linea; dappoichè i vari Consigli provinciali Lombardi inviavano al Ministro opposite Commissioni, ed ampie memorie a comprovare l'utile che al paese deriverebbe dalla ferrovia in discorso; la quale non apporta verun aggravio allo Stato, essendo essa già compresa negli obblighi assunti dalla Società Lombarda e dell'Italia Centrale.

Il Senato, convinto dell'importanza che una tale questione venisse presto decisa, nella sua tornata del 18 agosto 1862 votò un apposito ordine del giorno, accettato dall'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, il quale assumeva impegno di esaminare se le condizioni dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1860 per obbligare la Compagnia Lombarda alla costruzione del tronco Treviglio-Coccaglio fossero verificate.

È necessario ricordare che essendosi compiute tutte le linee prefissate, è quindi adempiuta la prima delle due condizioni sospensive, e che anche la linea Coccaglio-Bergamo ottenne un punto obiettivo vieppiù importante colla linea Bergamo-Lecco, forse chiamata ad altro sviluppo; ed è perciò maggiormente a credersi che gli studi fatti dall'onorevole signor Ministro, lo abbiano convinto che esigendo dalla Società Lombarda l'eseguimento del proprio obbligo, si farà atto non solo di giustizia, ma di molto vantaggio al paese.

Siccome poi è voce generale che lo Stato sia per stipulare nuovi contratti colla Società sovra indicata, così la mia interpellanza deve avere due oggetti, cioè:

1° chiedere all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici l'evasione che egli stima dare all'ordine del giorno del Senato sopra ricordato;

2. Se nei nuovi contratti che fossero in corso egli vorrà confermare la riserva, o far porre in atto l'obbligo assunto dalla Società Lombarda coll'articolo 2 della convenzione 10 novembre 1859 sancita colla legge 8 luglio 1860.

Mi riserverò di soggiungere in seguito alla risposta che l'onorevole signor Ministro mi vorrà favorire.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Ministro non ha mai messo in dubbio l'utilità della costruzione della linea, cui allude l'onorevole Senatore Martinengo, essa rannoderebbe direttamente Treviglio a Coccaglio, e fa-

rebbe evitare il giro assai lungo che deve percorrere la ferrovia per arrivare da Treviglio a Brescia passando per Bergamo.

Ma il Ministero, prima di ordinare alla Società la costruzione di questa linea, ha dovuto ben penetrarai dello spirito e del senso dell'articolo 2 del capitolato annesso alla convenzione 25 giugno 1860, pel quale la Società sarebbe tenuta ad eseguire questa linea.

Adinchè il Senato possa meglio giudicare della forza di quest'articolo, è necessario che io gliene dia lettura.

« La Società non avrà obbligo di costruire la linea da Treviglio a Coccaglio, se non nel caso che, scorso il termine prefisso dall'art. 5 pel compimento delle linee lombarde ivi contemplato, l'esperienza avesse dimostrato essere questo tronco diretto necessario al commercio, o desiderabile nell'interesse dello Stato.

» Spetterà al Governo il decidere dell'opportunità di tale costruzione; e qualora esso la imponesse, dovrà la stessa venir compiuta entro due anni dal giorno della notificazione di questa risoluzione alla Società. »

Come vede il Senato, quest'articolo include due condizioni: in primo luogo che siano compiute tutte le linee che sono l'oggetto della concessione; in secondo luogo che l'esperienza abbia dimostrato l'utilità e la necessità di questa linea.

Ora l'articolo della concessione richiedeva che tutte le linee della Società fossero compiute nel 1862; ma dirgraziatamente questo non avvenne, a motivo delle varie opposizioni che si manifestarono specialmente per la linea da Milano a Sesto Calende, opposizioni che soltanto l'anno scorso furono vinte, ma così tardi che questa strada non è ancora compiuta.

Di più vi ha che la linea da Treviglio a Cremona fu ultimata da poco tempo. In conseguenza la prima condizione, cioè l'ultimazione di tutta la rete, non si è ancora per così dire verificata, ed il Ministero non sarebbe veramente tenuto a prendere una decisione in proposito, nè la Società a fare questa linea se non entro due anni dal termine fissato dalla concessione pel compimento delle altre linee.

Dopo questa osservazione di fatto, io debbo far presente al Senato che il Ministero non potrebbe neanche attualmente formarsi un criterio esatto sopra la convenienza di questa linea, perchè per portare tale giudizio bisogna sapere quale influenza avrà sul movimento generale della Lombardia il compimento di tutte le linee che sono comprese nella concessione.

Ora di queste linee alcune non sono ancora terminate, altre lo furono solo da pochi mesi; e in conseguenza il movimento sulla rete Lombarda non ha ancora potuto spiegarsi in modo da potersene dedurre un giudizio sulla convenienza della linea reclamata dall'onorevole Senatore.

Invero se porto l'attenzione sopra i risultati dell'esercizio in questi ultimi tempi, osservo che sopra la linea, per esempio, da Treviglio a Cremona che è di chilo-

metri 66, per tutto l'anno 1863 l'introito lordo corrisponderebbe a L. 5,369 53 al chilometro, somma forse insufficiente a pagare le spese d'esercizio.

Dunque, come ben vede l'onorevole Martinengo, questa linea nello stato attuale delle cose verrebbe a carico dell'erario poichè egli non deve dimenticare che alla Società Lombarda è garantito un reddito complessivo netto del 7 20 0/10 tanto per interesse sulle somme spese per la costruzione, quanto per formare l'ammortizzazione del capitale. Il prodotto totale poi della rete Lombarda fu nel 1863 di lire 9,046,914 69, cioè di lire 23,075 40 al chilometro, ma non sappiamo ancora se questa somma, tenuto conto anche del poco prodotto che dà la linea da Treviglio a Cremona, sarà bastevole per assicurare l'interesse del capitale sociale.

Ora prescrivendo la convenzione che questo valore capitale sia stabilito, appena venni al Ministero nominai tosto una Commissione per fare gli studi opportuni per determinarne l'entità, studi che per la quantità delle indagini e dei calcoli ad istituirsi sono assai lunghi e complicati.

La Commissione si accinse all'opera, ma disgraziatamente l'uno dei suoi membri più autorevoli in queste materie, il deputato Pasini, è morto, e l'altro, il nostro onorevole collega il Senatore Miglietti si trova in condizione tale di salute da non poter attendere a questi lavori; però vi è una sotto-Commissione, la quale attualmente lavora e spera di potere fra qualche tempo preparare tutti gli elementi per stabilire questo capitale.

Da tutto ciò il Senato scorderà come il Ministero non è ancora in grado di ben determinare se veramente questa linea da Treviglio a Coccaglio si trovi nelle condizioni volute dalla legge, cioè se vi sia assoluta necessità che sia costruita, e che sulla rete Lombarda si sia sviluppato un movimento commerciale tale da esonerare almeno il Governo dalle guarentigie che le sono imposte dalla convenzione.

Finché questi fatti non siano assicurati, certamente né il Senato, né il Senatore Martinengo vorrebbero che il Governo imponesse alla Società la costruzione di una linea la quale non solo sarebbe improduttiva alla Società ma sarebbe anche di grave peso alle nostre finanze. Vuolsi inoltre avvertire che se la costruzione del tronco da Treviglio a Coccaglio avrà per effetto di abbreviare almeno di qualche chilometro (19 chilometri) la distanza che separa Milano da Brescia porterà pure per conseguenza di attirare a sé tutto il movimento commerciale tra Milano ed il Veneto e farà abbandonare la linea che passa per Bergamo arrecando altrettanta diminuzione di prodotti sopra la medesima.

Concludo dunque che prima che il Governo non sia bene assicurato che il movimento sopra le linee Lombarde sia tale da bastare nel suo complesso a tenerlo esonerato dalla guarentigia, cui è tenuto di pagare alla Società a norma della convenzione, non sarà conveniente nell'interesse dell'erario di ordinare la costruzione di

una linea la quale andrà a puro discapito della rendita totale della rete ferroviaria Lombarda.

Debbo però confermare che il Governo crede utile questa linea, ma credo ugualmente che la necessità anzi la indispensabilità di essa non sia ancora dimostrata, poichè il movimento commerciale non ha ancora raggiunto quell'incremento che basti per alimentare due linee.

Però ripeto che sarà dimostrato che questa linea si può fare senza imporre un nuovo carico all'erario, ritenga l'onorevole Senatore Martinengo che per parte del Ministero si farà in modo che essa sia eseguita a norma della convenzione.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Sono lieto frattanto di constatare che l'onorevole signor Ministro ammette che questa linea è utile, poichè nella convenzione non è detto che debba essere necessaria, nè che questa linea debba essere di assoluto e diretto vantaggio all'erario.

Molte altre linee, fra cui pur anco le lombarde, non sono tanto utili allo Stato, anzi sono passive e lo saranno per molto tempo ancora; per conseguenza l'argomento della non dimostrata utilità del tronco in questione non sarebbe tale da far respingere quella linea parziale.

Lo sviluppo del commercio che può ottenersi per la linea da Bergamo a Treviglio, lo si potrà avere più opportunamente, per essere essa congiunta ora con Lecco e quindi colla Valtellina, punto suo vero obiettivo col quale pare che dovrà aver tratto la detta strada di Bergamo, perchè forse proseguirà pel passaggio alpino, secondo le decisioni che verranno prese.

Frattanto prendo atto della dichiarazione dell'utilità del tronco Coccaglio Treviglio, e che non è se non che aggiornata la decisione su questo punto.

Debbo poi sovra tutto raccomandare al signor Ministro, che ove si facessero contratti con nuove società, o con quella Lombarda e dell'Italia centrale non sia dimenticato questo suo obbligo, il cui adempimento se non può essere di pronto nè di gran vantaggio allo Stato, è certamente di molto vantaggio a quelle provincie le quali hanno contribuito e contribuiscono nel rimanente delle reti di strade costrutte e costruende nel regno nostro.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Io ho domandato la parola per rettificare un'asserzione sfuggita all'onorevole mio amico il Senatore Martinengo in quanto all'istanza dei Consigli provinciali per l'attuazione della linea a cui alludeva.

Io credo benissimo che i Consigli provinciali di Milano e di Brescia abbiano fatto questa istanza, ma posso assicurare l'onorevole mio amico, che dal Consiglio provinciale di Bergamo non è partita, nè partirà mai un'istanza di tale fatta.

In quanto poi all'utilità di questa strada parmi di aver rilevato dalle parole dell'onorevole signor Ministro che la strada sia utile in via assoluta, ma non in via relativa.

Nessuno nega, e non sarebbe una novità che questa strada ferrata sia utile in via assoluta, massime per le località che tocca, ma l'utilità deve essere anche relativa; e poichè noi abbiamo altre strade da costruire che possono essere più utili io troverci poco conveniente la risoluzione di aggravare l'erario di una garanzia per una strada, che non è in fatto che un duplicato, finchè ve ne sono altre che non hanno questo carattere e che non possono essere differite.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io vengo ad appoggiare la proposta Martinengo, e la prendo un poco più da lontano.

La strada da Coccaglio a Treviglio abbrevia di molto il tratto che si estende dal Mediterraneo alle Alpi ed alla parte di territorio che estendesi ai piedi di queste verso l'Adriatico.

Ora siccome una strada più breve è sempre un vantaggio grandissimo pel commercio, così io vengo ad appoggiare questa strada per il vantaggio generale del commercio.

Osservo poi a quanto disse il signor Ministro, che questo è un carico per l'erario, che nello stesso caso ve ne sono tante altre, e forse sarebbe a vedere se le strade lombarde non siano a carico dell'erario per difetto di amministrazione, cioè, per quelle spese inutili e sovrabbondanti che si chiamano false spese.

Tutto quel lusso di amministrazione, di soprintendenti, di vigilanti di qua, di là, credo siano denari sprecati, e siano le ragioni per cui l'erario deve poi pagare tanto di più per la differenza tra il reale prodotto chilometrico e le somme che si spendono, le quali essendo maggiori di quello che dovrebbero essere, sono causa che si deve pagar tanto più per giungere al prodotto netto che è stato garantito alle società.

Ma la somma che deve togliersi al prodotto chilometrico andrebbe in parte addebitata all'amministrazione, e questa non diffalcarsi, e l'altra parte alle spese di esercizio, e di questa tenersi conto.

Se le spese di amministrazione sono troppe, ecco che le differenze divengono troppo grandi, ed allora certamente l'erario è di molto aggravato. Ma credo che con la vigilanza, e una severità maggiore di quella che siasi usata fin qui, e come dev'essere desiderata, forse queste spese di amministrazione, che sono quelle che cagionano tanta differenza, potrebbero essere diminuite.

Senatore Martinengo G. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Martinengo G. Ha ragione l'onorevole **Senatore Roncalli** di rettificare il fatto che ho citato,

che, cioè, anche il Consiglio provinciale di Bergamo avesse incaricato Commissioni a sollecitare questa strada ferrata.

Sono caduto in un *lapsus linguae*, che però ho corretto subito dopo, sapendo benissimo che Bergamo, la quale ottenne che la strada deviasse dalla retta linea prestabilita, non poteva che cadere in contraddizione e andar contro all'interesse proprio, domandando che si facesse altro tronco.

Io non chiedo se non che venga rettificata la linea qual fu stabilita in origine; mentre la seguita deviazione io la ritengo un puro sbaglio; sbaglio che si volle correggere col mettere la tariffa in modo assolutamente assurdo, vale a dire, stabilendo che si paghi come se non si percorresse un tratto con questa linea ad angolo acuto; mentre poi havvi la grave anomalia che questa diminuzione è fatta solo in favore delle merci a piccola velocità, e le merci a grande velocità che sono le più importanti, ed i passeggeri che perdono il tempo ed hanno maggior disagio, pagano il percorso di 19 chilometri in più del loro scopo.

Questo dico solo a sostegno della mia tesi, e per correggere l'errore di lingua a me per inavvertenza sfuggito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

Presidente. L'incidente essendo terminato si passa all'ordine del giorno, alla continuazione cioè della discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

La parola è al **Senatore De Foresta**.

Senatore De Foresta. Dopo che con i brillanti discorsi che il Senato ha inteso nella seduta di ieri, e in quella di ieri l'altro, le questioni di principio sono state nettamente proposte e lungamente discusse, la dignità dell'Ufficio Centrale non gli permetteva di non accettare la discussione anche su questo terreno molto delicato, sebbene esso avesse desiderato di poterne fare a meno.

La questione, o Signori, che da due giorni trattiene il Senato, è gravissima, come tutte quelle che toccano al congegno parlamentare, alle attribuzioni dei grandi poteri, alla libertà dei cittadini.

In tutti i Parlamenti nei quali occorre di occuparsene lunghe e profonde furono sempre le discussioni. Il Senato ha già inteso che nella Camera dei rappresentanti del Belgio questa stessa questione si è presentata nel 1831 e che la discussione durò per quattro continue sedute; tutti i Ministri vi presero parte, e parlarono non meno di venti oratori; e dopo sì lunga e profonda discussione la Camera deliberò di non prendere in considerazione la proposta che era stata fatta dalla Commissione d'inchiesta per iniziativa parlamentare. E se nel 1859 la stessa Camera dei rappresentanti approvò

una legge intorno a questa materia, è da notarsi che si fece una legge speciale per una determinata inchiesta sopra elezioni, e più ancora che la questione di principi non venne sollevata, cosicchè mi è lecito di credere che quella legge speciale non sia approvata che per uno di quei momenti di distrazione ai quali talvolta anche le assemblee legislative vanno soggette.

Anche in Francia la stessa questione fu agitata più volte alla Camera dei Deputati, specialmente nel 1830, nel 1831 e nel 1843.

Grandi furono sempre le discussioni, e dopo le lunghe discussioni si venne sempre a qualche compromesso per cui da ciascheduna delle parti, Camera e Governo, facendo le sue riserve, si accettarono ed adottarono mezzi termini e analoghi alle circostanze per scusare la necessità di fare una legge.

Io quindi ringrazio sommamente il Senato della indulgenza usatami nella seduta di ieri onde potessi prendere quest'oggi la parola nella discussione generale; e procurerò di dimostrarvi la mia riconoscenza trattando il mio discorso nei termini più brevi e più concisi, per quanto mi sarà possibile.

Dovendo pertanto ora entrare nell'ardente terreno nel quale si è voluto spingere la questione, io non vi spazierò molto, nè mi farò a ripetere le osservazioni che già furono fatte da altri, anche per poter mantenere la promessa che ho fatto di essere breve il più possibile.

Devo però anzi tutto pregare il Senato di permettermi una dichiarazione non solo in nome mio, ma anche di tutti i miei colleghi dell'Ufficio, a scanso di equivoci e di meno giusta interpretazione.

Signori, se l'Ufficio è contrario a questa legge non è perchè egli si preoccupi delle prerogative di uno piuttosto che di altro dei grandi poteri che compongono il Parlamento, non è perchè egli voglia restringere le prerogative o di una o dell'altra Camera.

No, Signori, l'Ufficio Centrale è contrario a questa legge perchè teme che possa pregiudicare l'indipendenza dell'una e dell'altra delle due camere e di tutto il Parlamento; perchè teme (o questo timore è il più grande) che possa pregiudicare la libertà dei cittadini.

Se così sia lo vedrete, o Signori, dal seguito del mio discorso, e lo giudicherà quindi il Senato.

Ciò tutto premesso, entro in materia.

L'Ufficio Centrale unanime nel riconoscere che non sia il caso di fare una legge per questa materia, e desiderando tuttavia evitare la questione dei principii, incaricò l'onorevole suo Relatore, di cui sono ben note la prudenza, la calma pari alla dottrina, di attenersi solamente nella sua relazione al non dimostrato bisogno di essa legge ed agli inconvenienti che la medesima potrebbe presentare nei termini nei quali è concepita. Ma dacchè, come dissi, altri ha sollevata la questione di principii, dacchè valenti oratori hanno trattata la detta questione con molta ampiezza e dottrina,

è dovere dell'Ufficio Centrale di seguirli anche su questo terreno.

Io dirò dunque che l'Ufficio Centrale crede che la legge proposta non può essere approvata perchè non è necessaria e perchè comunque si concepisca, sarà sempre sommamente pericolosa.

Lo svolgimento di queste due semplici proposizioni sarà il soggetto del mio ragionamento.

Comincio dalla necessità.

Io non credo che questa legge sia necessaria per la ragione che già adduceva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, perchè cioè non consta in modo alcuno che finora le Commissioni d'inchiesta che vennero nominate abbiano incontrato difficoltà di sorta nell'esecuzione del loro compito.

Siamo tutti d'accordo, Ministro, Ufficio Centrale ed oratori, sia che stiano pro o contro la legge, che è incontestabile all'una ed altra Camera, il diritto d'inchiesta per tutto ciò che riflette le rispettive attribuzioni. Siamo pur tutti d'accordo che l'incontestabile diritto d'inchiesta trae seco anche quello di fare tutti gli atti che possono essere necessari per l'esercizio di questo medesimo diritto. Mette bene di notare che nessuna questione si è fatta in Senato a questo riguardo. Non v'ha diversità di opinione. Se non si contesta il diritto, se di questo diritto le Camere hanno liberamente usato senza aver finora incontrato alcun ostacolo, nè da parte degli altri poteri, nè dai cittadini, perchè dovremo noi fare una legge per regolarne l'esercizio e per vincere ostacoli che non si sono incontrati?

Se non che l'onorevole Senatore Vacca, che degnamente copre la carica di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, riferiva che la Commissione d'inchiesta sul brigantaggio essendosi fatto il dubbio se per l'adempimento del suo mandato potesse all'occorrenza richiedere le autorità giudiziarie, si consultò quel anzientissimo consesso, cioè la lodata suprema Corte, e questa rispose che il diritto d'inchiesta racchiudendo implicitamente e necessariamente quello di fare tutto che è necessario per l'esercizio del medesimo diritto, quando si fosse creduta necessaria qualche richiesta, la Commissione della Camera poteva farla, e che non avrebbe incontrata difficoltà alcuna.

Ma, Signori, questa notizia preziosissima che ci ha dato l'onorevole Vacca, viene appunto mirabilmente a confermarci di ciò che diceva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che, cioè, finora le Commissioni di inchiesta non hanno incontrato nè difficoltà, nè impedimento alcuno nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Ma oltre a questo motivo di fatto ve n'ha altro di diritto che dimostra non necessaria questa legge.

Questo motivo io lo desumo dall'articolo 61 dello Statuto.

Difatti, in quest'articolo dello Statuto è chiaramente detto che ognuna delle Camere provvede col proprio suo regolamento a tutto quanto è necessario per l'eser-

cizio delle proprie attribuzioni, nè la cosa poteva essere diversamente.

Ora, se indubitatamente, come tutti ammettiamo, compete ad ambedue le Camere il dritto il più assoluto di fare inchieste per tutto ciò che concerne le sue attribuzioni, è evidente che in forza di quest'articolo dello Statuto, ognuna delle due Camere, ordinando una inchiesta, può dare alla sua Commissione tutti quei poteri, tutte quelle facoltà che sono necessarie secondo la speciale natura e la qualità dell'inchiesta, senza necessità di una legge votata ed approvata anche dagli altri rami del Parlamento.

Ma, si dice, i cittadini non obbediranno agli ordini ed alle richieste di queste Commissioni se non vi è una legge che ve li obblighi.

E come, i cittadini obbediranno alla legge fatta dal Parlamento e non allo Statuto?

Ecco difatti, o Signori, cosa si fece in Francia alla occasione dell'accusa contro i Ministri di Carlo X, per le notissime Ordinanze di luglio 1830. La Camera, prima di deliberare sulla proposta del deputato Salverte perchè i Ministri fossero posti in accusa, decretò un'inchiesta e nominò una Commissione per procedere alla medesima.

Quando la Commissione fu nominata chiese che le fossero dati i poteri necessari per procedere agli atti opportuni e raccogliere tutti gli elementi necessari per vedere se era o no il caso di pronunciare l'accusa. E la Camera dei Deputati cosa fece? Prese la seguente risoluzione:

« La Chambre autorise la Commission nommée pour examiner la proposition de M. de Salverte relative à l'accusation des Ministres signataires des Ordonnances du 25 juillet dernier à exercer tous les pouvoirs appartenant aux juges d'instruction et aux Chambres de Conseil. »

È evidente che la Commissione, armata di questi poteri, e con ragione, giacchè si trattava di un'inchiesta giudiziaria, poté fare tutti gli atti stessi del giudice di istruzione, ed usare per quell'oggetto determinato, di tutti i mezzi coercitivi che possono usare li detti giudici d'istruzione.

Ora, l'accusa ebbe luogo come tutti sanno. I Ministri accusati furono tradotti avanti la Camera dei Pari, e nessuno ha messo in dubbio la legalità degli atti fatti dalla predetta Commissione.

Questo precedente mi dispensa da maggiori riflessioni su questo argomento.

Dico dunque nuovamente che la legge proposta non è necessaria nè in fatto nè in diritto; e passo all'altra proposizione.

Non credo che la legge possa essere approvata perchè sarebbe sommamente pericolosa.

Io non ripeterò intorno a questa seconda parte delle mie osservazioni, ciò che fu già detto dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale ha enumerato

tutti gli inconvenienti ed i pericoli che potrebbero derivarne.

Aggiungerò solo che con quella osservazione non è stata nè ha potuto essere intenzione del Relatore dell'Ufficio Centrale di affermare che la legge sarebbe incostituzionale. Nessuno dei Ministri del Re, e tanto meno l'onorevole signor Guardasigilli, custode vigile della legalità, avrebbero presentata una legge incostituzionale. La Camera dei Deputati poi, la quale in ogni circostanza ha dimostrato il suo massimo rispetto per lo Statuto, non l'avrebbe per certo approvata se fosse essa legge incostituzionale.

Ciò che ha inteso dire il signor Relatore, e che io ripeto, si è che i poteri che con questa legge si darebbero genericamente alle Commissioni per le inchieste parlamentari condurrebbero a pericoli di confusione di potere ed altri di vario genere a danno della libertà dei cittadini e della indipendenza dei poteri parlamentari tra di loro.

Si è detto ieri da uno degli onorevoli oratori, che hanno sostenuta la legge, che questi pericoli saranno sempre evitati dal buon accordo fra le Camere ed il potere esecutivo, e dallo Statuto che sarà sempre un limite ai poteri che fossero dati colla legge proposta quand'anche eccedessero ciò che sia necessario alle Commissioni per l'esercizio del dritto d'inchiesta, secondo la diversa natura delle medesime. Che del resto le Commissioni sono disarmate ed il potere esecutivo ha per difenderai l'armata di terra e di mare.

Ma il Senato comprende come questi riflessi siano poco rassicuranti. Anch'io credo al perpetuo buon accordo tra i grandi poteri dello Stato. Ma non voglio una legge che possa appunto turbarlo, e che conduca alla estremità della quale parlava l'onorevole oratore al quale rispondo.

Premesse queste osservazioni, vengo ad esporre brevemente quali sono gli altri motivi per quali io credo che questa legge sarebbe sommamente pericolosa.

Io primo luogo, pare a me che sarebbe cosa per lo meno pericolosa che una legge fatta dal Parlamento venisse a regolare l'esercizio delle attribuzioni che lo Stato dà ai rami del Parlamento medesimo; imperciocchè se potete regolare questo dritto, potete anche restringerlo od ampliarlo, e quindi modificare in modo indiretto lo Statuto medesimo. E poi se avete bisogno di una legge perchè queste attribuzioni possano essere efficacemente esercitate, io vi domando cosa avverrà se uno dei tre rami del Parlamento non approva la legge? Dipenderà dunque dalla sua resistenza di annullare in tal parte lo Statuto. Io prego caldamente gli onorevoli sostenitori della legge ed il Senato a bene ponderare questo riflesso.

Passo ora ad un altro motivo. Tutti convengono che le Commissioni d'inchiesta devono esercitare tutti i poteri necessari per eseguire le inchieste medesime secondo il vario loro genere e lo scopo a cui mirano, e non di più. Quindi, se si tratterà di un'inchiesta am-

ministrativa, useranno mezzi meramente amministrativi, se si tratterà di un'inchiesta giudiziaria, useranno mezzi giudiziari, richiedendone, ove sia bisogno, le autorità giudiziarie.

Ora, cosa farete con la legge proposta? Autorizzerete in genere le Commissioni d'inchiesta ad usare sempre gli stessi mezzi o quelli che vogliono, qualunque sia la natura dell'inchiesta? Allora andrete troppo oltre e metterete in mano delle Commissioni parlamentari armi delle quali potrebbero abusare, impiegandole nei casi nei quali non devono impiegarle. Determinerete i poteri, i mezzi di azione e le attribuzioni secondo la natura delle inchieste? Ma la cosa sarebbe pressochè impossibile, perchè non si possono a priori determinare tutte le specie d'inchieste che potranno essere decretate. E poi potreste determinare questi poteri e questi atti per le inchieste concernenti, per esempio, le elezioni o l'accusa dei Ministri? No, nol potreste, perchè in questa parte la Camera è sovrana e indipendente dagli altri poteri. Voi non potete neppure immischiarvi negli atti che essa possa fare per mettere in accusa i Ministri, come la Camera non può ingerirsi in quelli che farebbe il Senato per giudicare i Ministri medesimi. Dunque la legge è impossibile, sia che generalizzi, sia che specifichi i casi di applicazione delle sue disposizioni.

Ma vi è ben altro, o Signori. Andiamo avanti e lo vedrete.

Se si fa una legge per regolare le inchieste ordinate dalla Camera o dal Senato, perchè non si farà anche una legge per dare gli stessi poteri alle inchieste che sono ordinate dall'altro ramo del Parlamento, perchè vivaddio il Parlamento è composto di tre rami: la Corona, per mezzo dei suoi Ministri, il Senato e la Camera.

Se fate oggi una legge per obbligare i cittadini ad aderire alle richieste delle Commissioni d'inchiesta dell'una o dell'altra Camera, sotto pene più o meno gravi, io non vedo come potreste respingerla domani se vi è proposta per le inchieste che voglia fare il potere esecutivo.

Ora, pensate, o Signori, se si facesse una legge che desse simili poteri coercitivi verso i cittadini a tutti coloro che fossero incaricati dal potere esecutivo di fare qualche inchiesta, quali ne sarebbero le conseguenze? Oggi verrà il Ministro di Agricoltura e Commercio a fare una inchiesta per sapere se convenga di ammettere la coltivazione del cotone o di altri generi. Domani verrà quello delle Finanze che vorrà fare una inchiesta per sapere se convenga o no di coltivare il tabacco, per trovare un nuovo genere d'imposta, per accrescere le entrate, e per chi sa quanti altri oggetti; ora verrà un Ministro, ora l'altro, e perfino l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, tuttochè le sue attribuzioni debbano particolarmente spaziare nell'aere sereno della giustizia, potrà anche voler fare una inchiesta per sapere se convenga di variare o no una circoscrizione, di sopprimere quello o questo tribunale. Ed i poveri

cittadini saranno sempre obbligati a correre da una Commissione all'altra or per deporre come testimoni, or per dare informazioni, or per esibire carte e documenti, e se non saranno puntuali tutto al più si propone di far loro grazia della reclusione, ma dovranno per lo meno pagare sempre una multa. Signori, io non so se con questo mezzo noi faremmo molto amare il regime rappresentativo e costituzionale.

Ma vi ha di più ancora. Io voglio supporre, non ostante tutto ciò che sono venuto esponendo, che si possa fare una legge per regolare le inchieste.

Ma domando allora ai sostenitori di essa, cosa avverrebbe se una Commissione d'inchiesta nel procedervi trovasse che i poteri contenuti nella legge, a fronte delle specialità del caso, non fossero sufficienti per l'adempimento del suo mandato?

Dovrebbe arrestarsi, farne relazione alla Camera ed aspettare che si faccia un'altra legge ampliativa o passar oltre? Se dovesse arrestarsi, la vostra legge sarebbe inutile ed anzi dannosa. Se potesse passar oltre e prendersi quei poteri che non avesse nella legge, questa sarebbe illusoria e darebbe luogo a pericoloso esempio massime da parte del Parlamento che fa le leggi.

Un ultimo argomento ancora permettetemi, o Signori, che a mio avviso, è il più grave di tutti.

Io suppongo, come ho già fatto, che sia approvata la legge, e che vada in vigore, e domando cosa succederebbe se una Commissione d'inchiesta o per impossibilità, o per inavvertenza o per altro motivo non procedesse in conformità delle regole in essa legge stabilite, e vi contravvenisse più o meno decisamente? Se chi procede all'inchiesta fosse un giudice d'istruzione od altro funzionario, eccedendo le sue attribuzioni, o facendo atti non conformi alla legge, vi è il rimedio di far dichiarare nulli quegli atti, di farlo all'uopo condannare al risarcimento dei danni, ed anche a pene corporali. Ma se si tratta di una Commissione di una delle due Camere, nulla importerebbe che la legge sia o no eseguita, che sia stata bene applicata o violata. E di fatto, chi potrebbe annullare quegli atti? Qual ricorso potrebbe avere il cittadino che fosse stato indebitamente costretto a fare ciò che la legge non prescriveva? Non vi sarebbe mezzo veruno, nè contro gli atti, nè contro chi li avesse fatti.

Mi si dirà: ma ciò non avverrà mai perchè le Commissioni della Camera rispetteranno sempre la legge.

Benchè quando si fa una legge, si possa, anzi debbasi sempre supporre la peggio, io di buon grado ammetto che la supposizione che ho fatta non si verificherà; ma dico che se la legge non si giustifica che con questa persuasione, è inutile di farla.

Questi sono i motivi principali per quali io credo che sia pericoloso di voler fare una legge per le inchieste parlamentari. Non ne dirò di più. Solo aggiungerò di volo che se volessimo metterci all'opera troveressimo poi tante e tante difficoltà per formulare le varie sue

disposizioni, che dovremmo noi fare come sempre si è fatto in Francia, cioè di rinunciare all'opera.

Signori, due valenti oratori contrarii nella seduta d'ieri terminando la loro orazione vi ricordarono che questa legge fu proposta all'occasione di due importanti inchieste ordinate nell'altro ramo del Parlamento, e con scelte parole vi facevano sentire quanto grande responsabilità vi assumereste respingendo questa legge nella circostanza di dette inchieste.

Signori, io non sono di quelli che credono che secondo le circostanze i grandi principii possano piegare alla convenienza; io credo che ciò sia pericolosissimo esempio, di cui non si tarda poi molto a raccogliere amariissimi frutti. Ma se mai voleste tener conto delle circostanze speciali che vi sono state ricordate, io vi direi: appunto perciò voi non dovete approvare la legge e dovete lasciare che la Camera dia ai suoi Commissari tutte quelle norme e quei poteri che crederà poter loro dare in forza dell'articolo 61 dello Statuto secondo la natura delle inchieste medesime, onde non possa mai avvenire che per avere voi per avventura ristrette alcune delle disposizioni che vi sono proposte siate stati causa che piena luce non fu fatta. *(Bene, segni d'adesione.)*

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Coppi, Relatore. Signori Senatori, una parte considerevole dei Senatori che presero la parola in questa discussione esternava l'intendimento ed il desiderio che senza ammettere il progetto di legge quale venne presentato, senza ammettere singolarmente il principio della collazione del potere giudiziario, vi sia pure qualche cosa da fare, e convenga trovare mezzo acciò si possano eseguire con efficacia le inchieste amministrative economiche.

Io non prenderò a combattere assolutamente questo sistema, perchè questo sistema l'abbiamo ammesso esplicitamente nella relazione dell'Ufficio Centrale; ma l'abbiamo ammesso a due condizioni, la prima che risultasse del bisogno, la seconda che il Senato non riconoscesse meno conveniente di arrecare una così radicale variazione nel principio che informa tutta la legge, massime in un progetto di legge che non ha le attinenze generali delle leggi, ma ha attinenza speciale coll'altro ramo del Parlamento, che, vuoi prevedere potrebbe poi per avventura rifiutare la sua approvazione ad un progetto di legge che venisse a ridurre le inchieste economiche a tali mezzi che si credessero meno convenienti. Si era già accennato che, se il signor Ministro avesse creduto conveniente (convenendo nel nostro principio che sembra incontrare molto appoggio nel Senato) di ritirare la legge e di ripresentarla, l'Ufficio Centrale non avrebbe avuto difficoltà di esaminarla e di prestarsi in ogni miglior modo all'esecuzione di tale concetto. L'Ufficio Centrale nella sua relazione fece astrazione accuratamente dell'oggetto delle elezioni politiche, e dell'oggetto che tende a mettere i Ministri in

istato d'accusa. A questo riguardo egli diceva che non è il caso di provvedere colla legge, perchè queste sono specie di giurisdizioni attribuite dallo Statuto, per le quali si può provvedere col mezzo di regolamenti. Opinava per contro l'Ufficio Centrale che se risultasse veramente che vi fosse il bisogno d'una legge per procedere nelle inchieste amministrative, si poteva concedere qualche mezzo per agevolarle.

L'Ufficio Centrale nella sua relazione vi disse anzi esplicitamente che non si sarebbe potuto contendere la concessione dell'applicazione di pene pecuniarie e se non piace questo nome di pene pecuniarie, si dica una pena per irriverenza al Parlamento. Mantengo questo principio dell'Ufficio Centrale, e non credo che si sia dal medesimo scostato l'onorevole Senatore De Foresta nel suo discorso che venne pronunciato, perchè sebbene sembri aver esso accennato che anche in questa materia si possa provvedere efficacemente dai due rami del Parlamento col mezzo di regolamenti vi addusse però un esempio di Francia in materia di accusa di Ministri per cui noi facciamo la già notata eccezione, onde io mantenendo l'opinione dell'Ufficio Centrale, credo che alle inchieste amministrative parlamentari non si potrebbe provvedere col mezzo di regolamenti perchè non procedono da una specie di giurisdizione qualsiasi che abbia sanzione espressa nello Statuto.

Avendo tuttavia consultato nuovamente l'Ufficio Centrale, io non ho da cambiare nulla a ciò che si è dichiarato nella relazione, in cui si riconobbe esplicitamente, che quando risultasse del bisogno d'una legge che noi credevamo escluso, stava solo al Senato il riconoscere se non fosse, come noi crediamo tuttora, meno conveniente che si espresse a rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento ridotta a tali proporzioni che non venissero accettate, anziché rigettarla quale è, aspettando la sua riproduzione in termini più accettabili.

L'altro ramo del Parlamento, bisogna pur dirlo, potrebbe per avventura osservare che non intende essere sufficiente una pena pecuniaria perchè potrebbe darsi che abbia ad interrogare qualche persona per cui quegli che abbia interesse che non sia sentita sia disposto a pagare la pena pecuniaria e che quindi non accetti questo vostro progetto di legge. Il Senato, a parere dell'Ufficio Centrale, non debbe esporci a questo rifiuto.

Mi pare che siamo in gran parte d'accordo nel dire: Non ammettiamo il potere giudiziario; ammesso questo principio si potrebbe fare un progetto di legge con qualche soddisfazione, ma io temo che l'altro ramo del Parlamento potrebbe rifiutarlo e che non sia nell'onore e nel decoro del Senato di esporci a questo rifiuto.

Ciò premesso, debbo venire a dire qualche cosa in risposta ai discorsi dell'onorevole Senatore Cadorna, e poi ritornerò alla medesima conclusione nella chiusa del mio ragionamento. Il Senatore Cadorna è con-

corso nella definizione che noi abbiamo dato delle inchieste, ma egli nel primo suo discorso disse che l'Ufficio Centrale era costituzionale in teoria, e che poi dopo si lasciava prendere dai timori, era esitante e quasi cercava di tarpare le ali alla libertà e cose simili.

Egli lo ha detto con tutte quelle convenienze parlamentari che sono in lui molto squisite: ma lo ha detto abbastanza chiaramente.

Io mi sono permesso dopo la seduta del Senato di fargli sentire amichevolmente che non era lusinghiero l'elogio in Senato di essere costituzionali in teoria, ma gli ho dato una stretta di mano dicendogli che io non mi risentirei nel Senato che giudicherà sulla mia relazione. Ciò non di meno l'onorevole Senatore Cadorna per quella squisita gentilezza che lo distingue, per quella prudenza parlamentare che sa usare così bene, ha creduto nella seduta di ieri di cominciare per dare spontaneamente una specie di spiegazione di cui forse niuno avrà compreso il motivo e della quale io lo ringrazio a nome dell'Ufficio Centrale, e singolarmente a nome mio, perchè mi ricorda quei tempi in cui eravamo insieme a mettere in pratica la libertà nella Camera Elettiva del Parlamento Subalpino.

L'onorevole Senatore Cadorna ha accettato la definizione dell'inchiesta la quale racchiude la parola *nei limiti della propria competenza*.

Io vedo benissimo che questa competenza, come lo abbiamo già detto, non vi è autorità che possa poi veramente regolarla, e se egli dice che i poteri si contrabilanciano da per se stessi, non so come possano contrabilanciarsi quando uno ne avesse fatto un uso che fosse meno conforme alle sue attribuzioni; se non che ritengo che ciascuno, massime ricordandolo in capo della legge, che si dovesse fare, con una parola che si può facilmente introdurre, ciò contribuirebbe ad ottenere che ciascuno sia nei limiti della sua competenza: ma vi è ancora nella definizione nostra un altro oggetto: noi abbiamo accennato nella medesima ad *informazioni* e noi parliamo sempre di *informanti*, perchè crediamo che vi sia una grandissima differenza tra il modo di procedere di un membro del Parlamento e di un giudice istruttore: l'onorevole Senatore Cadorna non vede questa differenza: io la vedo e la ho riconosciuta in pratica; chi fa parte del Parlamento, quantunque fosse stato assessore istruttore, chiamato a fare un'inchiesta parlamentare debbe operare come uomo politico, ed il suo compito non è quello di prendere di mira un oggetto determinato, ma di farsi un criterio da un complesso di oggetti: raccoglie tutto, apprezza tutto, sentirà tutte le cose che gli si vogliono dire, le cose anche meno utili, e poi si forma il suo criterio; se gli capita anche di rivolgersi a qualcheduno che si rifiuta, si dimostri renitente a deporre, di tale rifiuto e di tale renitenza egli terrà conto per inferire che vi ha qualche cosa di fosco, e si rivolgerà ad altri per compiere il suo criterio, ed, a mio credere, è questo

il compito dell'uomo parlamentare che procede ad una inchiesta per fine amministrativo-politico. Ma quanto al giudice istruttore la cosa sta ben diversamente. L'istruttore prima di tutto è giudice nominato dal Re, e può essere inamovibile come giudice, la qualità d'istruttore può essergli tolta e ritirata; ma se gli viene ritirata, egli conserva la qualità di giudice inamovibile, egli presenta dunque già questa guarentigia; il giudice istruttore procura di delegare non pochi atti d'istruttoria ai giudici di mandamento, con apposite direzioni, e se gli capita d'aversi a trasferire sui luoghi, non si sa il giorno in cui parte, nè quello in cui arriva; quando arriva non dà motivo ad accorgersi della sua presenza, ed evita di conversare con coloro che potrebbero ingenerare un sospetto in altri, insomma si concentra nello adempimento del suo dovere, che si riferisce ad un determinato oggetto; ha norme tracciate dalla legge; se taluno cerca di sviarlo nelle sue risposte egli lo richiama all'oggetto della sua interrogazione, e debbe avere una religiosa cura nel dettare le risposte che date in dialetto diverso esigono una traduzione; l'assessore istruttore ha inoltre l'assistenza del Ministero Pubblico, che certamente non è poca cosa.

In un processo della marina in cui feci le parti di Ministero Pubblico, e che andò a finire colla pena della reclusione per molti imputati, mi ricordo benissimo che comunque fossi in compagnia di un abilissimo istruttore ci capitava sovente che nel redigere le deposizioni sia nel senso dell'accusa che nel senso della difesa debbono essere eguali per rappresentare al giusto la verità delle cose, conveniva usare grande attenzione. Ora non pare il caso di affidare queste attribuzioni a uomini parlamentari per le semplici inchieste in materia amministrativa e politica.

Nell'altro ramo del Parlamento non si trattò di proposito questa questione, e dalla relativa discussione ho solo potuto rilevare in ordine ai testimoni, che io chiamo informanti nelle inchieste di cui si tratta, quanto mi farò ora a riferire.

Da taluno dei signori Deputati si domandò al signor Ministro se nell'esecuzione di queste inchieste non si potessero adoperare gli stenografi: il signor Ministro che conosce a fondo l'ordinamento ed il procedere giudiziario, gli disse che aveva i suoi gravi dubbi che quando si tratta di una deposizione giurata, quando si tratta di una deposizione che può avere conseguenze penali si potessero adoperare gli stenografi; e veramente la legge ammette gli interpreti, ma tra gli interpreti e gli stenografi credo che vi sia una gran differenza; la differenza sta in ciò che l'assessore istruttore non ha da tradurre nel suo processo tutte le cose superflue all'oggetto che si vadano dicendo, e che quando un testimonio cercasse di divagare, egli lo richiama al punto in questione; e nascerebbero molte questioni sulla precisione dello stenografo che volesse adoperarsi nel vero essere delle deposizioni.

Vi fu chi soggiunse nella Camera elettiva che non

si sapeva comprendere che si facesse difficoltà ad ammettere gli stenografi, quando le Commissioni di inchiesta possono servirsi del telegrafo, ed il signor Guardasigilli finì per dire, che qualora fosse possibile si poteva usare degli stenografi.

L'onorevole Senatore Cadorna è poi venuto dicendo una cosa che ci rincrerbe molt, cioè che noi abbiamo argomentato dagli abusi; quella parola *abus* è veramente cosa che noi abbiamo cercato di evitare, perchè sarebbe stata non solo fuori di luogo, ma ingiusta; quando si dice argomentare dagli abusi bisogna supporre che vi sia chi possa abusare; quando il nostro sistema non è che vi possa essere abuso, è che la legge autorizzi l'uso di tutte queste cose che abbiamo indicato quali eccessi nella legge stessa.

Se l'onorevole Cadorna avesse potuto dirmi: « Io vi provo che, mentre avete cercato di portare la legge a tutte queste conseguenze, questo non può succedere, » questo sarebbe veramente un appunto per cui dovrei dire che ho preso uno sbaglio. Ma mi sono ben guardato di dire abuso, perchè non si può mai dire abuso quando si fa ciò che la legge si presta a fare e ad eseguire. Il torto sarebbe di coloro che approvarebbero la legge, non di coloro che ne farebbero uso; ecco la gran differenza. Dunque non sussiste quel aver detto lungo tutto il suo discorso che si è sempre parlato degli abusi. Ma sono poi impossibili, non dirò gli abusi, ma gli eccessi che verrebbero permessi almeno implicitamente dalla legge di cui si tratta? Io li passerò a rassegna colla massima brevità.

Ma, prima di tutto, per dare una giusta idea del modo con cui si procedette nell'ultima inchiesta sul brigantaggio, e provare come sia escluso, almeno sinora, il bisogno di questa legge, mi permetta il Senato di dare lettura in primo luogo di un estratto di varie cose che si contengono nella relazione a quello relativa, e che dimostreranno come si sia usato largamente del diritto d'inchiesta, e quale fosse il mandato della Commissione. Non sono brani staccati che si possano dire meno esatti, ma sono tanti concetti compiuti che su tutta la Relazione non trovano, per quanto ho potuto verificare, alcuna eccezione che li modifichi.

« I documenti dei quali fin da principio i Ministri furono solleciti di darci comunicazione porgevano ampia materia di meditazioni e di indagini.

» Le autorità tutte civili, e politiche, e amministrative, e giudiziarie, e militari sono state le prime a dare l'esempio della riverenza e dell'ossequio alla dignità del Parlamento.

» Municipi, guardie nazionali, cittadini d'ogni ceto e condizione gareggiarono nel tributare ossequio e fiducia alla rappresentanza nazionale, cui tutti avevano adito e tutti potevano liberamente esporre le loro doglianze.

» Le borgate e villaggi che non erano compresi nell'itinerario della Commissione spedivano le loro deputazioni e le loro guardie nazionali lungo le strade.

» Ovunque abbiamo trovato ogni maniera di amorevolezza, un'inesauribile cordialità. »

Mi permetta il Senato di aggiungere l'estratto delle seguenti dichiarazioni:

« L'intendimento della Camera, riferiva la Commissione, era quello di dare pegno a tanta parte della popolazione italiana della sua benevolenza, ed attestare ad essa il suo fermo proposito di migliorarne le sorti ed assicurarne la prosperità.

» Noi porgemmo colla nostra presenza alle contristate popolazioni non dubbia testimonianza della sollecita premura dei grandi poteri dello Stato verso di esse.

» Si vedeva all'opera l'antiveggenza del Parlamento intesa ad escogitare i provvedimenti più efficaci a rimuovere le cagioni di quei patimenti.

» Voi decretaste l'inchiesta per attestare la vostra vigile premura sulle sorti di tutti i componenti l'italiana famiglia. »

Nella relazione poi che si fece all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione del progetto di legge di cui si tratta si partì dal principio che la Camera è sovrana quando fissa l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta.

Certamente in tutte queste cose vi sarebbe alcun che a dire; ma noi ci siamo guardati bene dal fare al riguardo la benchè menoma osservazione.

Noi credevamo che l'andare frammezzo a popolazioni a dar pegni di benevolenza o di amorevolezza fosse cosa riservata al Re: noi credevamo che il parlare a nome dei grandi poteri dello Stato potesse comprendere il Senato che pur vi era estraneo.

Noi ci siamo però guardati dal fare la benchè menoma osservazione al riguardo. Ma siccome il Senatore Cadorna diceva che abbiamo censurato ogni cosa, noi lasciamo alla saviezza del Senato il giudicare se si possa riconoscere qualche cosa di meno parlamentare nelle osservazioni che mi permisi di fare, che ciò potesse dipendere da ciascuna Camera, e che qualora il Senato avesse ad ordinare un'inchiesta avrebbe potuto raccomandare ai suoi commissari di « allontanarsi il meno » possibile dalla sede del Parlamento a costo di chiamarvi gli informanti; in caso di trasferte di procedere senza grande apparato e di non separarsi, e di astenersi dal ricevere deputazioni onde non avvenisse che i delegati facessero ciò che l'articolo 39 dello Statuto vieta ai deleganti. »

L'Ufficio Centrale ha creduto che queste cose così ristrette si dovessero dire e che non si potessero dire in termini più convenienti; se l'onorevole Senatore Cadorna ravvisa anche in ciò una qualche specie di critica, io ne sono dolentissimo, ma giova sperare che nessuno potrà dire che vi fosse in ciò qualche cosa di meno parlamentare.

Proseguendo; il progetto di legge dà facoltà ad un solo dei componenti la Commissione d'inchiesta di procedere a quegli atti che gli vengono subdelegati.

Oltrecchè la subdelegazione, come lo riconoscerà il

signor Guardasigilli, non è in principio di diritto; quando si tratta di Commissioni parlamentari, io credo, che bisogna sempre lasciar operare la maggioranza, perchè quando si nomina una Commissione parlamentare si ha cura che tutti i partiti diversi, tutte le diverse scresziature della Camera, se sia possibile, vengano rappresentate.

Se si ammette che si possa restringere l'operato a pochi, può darsi che la maggioranza non sia più la stessa.

Prevedo benissimo che mi si può dire: Ma dal momento che una Camera può delegare una Commissione di uno, di tre, di sei, di dieci, di quindici, nulla osta che nominandola anche di dieci, commetta ad uno, a due, a tre le attribuzioni di fare questi atti. Io non ammetto questo modo di ragionare. Io non lo ammetto perchè è contrario ai principii che regolano le norme delle Commissioni parlamentari, giusta cui deve operare la maggioranza.

Dopo di ciò la legge verrebbe a dare la facoltà di fare accessi. Nell'altro ramo del Parlamento vi fu chi disse che questa parola non spiegava bene il concetto, non si sapeva cosa volesse dire. Il Relatore osservò che la parola era pievamente toscana, che veniva dal verbo *accedere*, e che voleva dire portarsi sul luogo. Ora io comprendo benissimo che quando si tratta di un giudice civile, quando si tratta di far la trasferta sul luogo per fare una ispezione della località, la cosa non può incontrare difficoltà, ma se voi date il diritto di accesso a questi nuovi giudici istruttori, voi verrete a dar loro indubitabilmente, nessuno me lo contesterà, il diritto di far visite domiciliari.

Ora io non so come l'onorevole Senatore Cadorna, il quale io ritengo a buona ragione molto avverso alle perquisizioni domiciliari, abbia considerato che in ciò potesse esserci una critica: le critiche sono sempre cose poco ammissibili: le critiche sono sempre critiche.

Dopo di ciò si viene ad ammettere che si possa chiamare qualunque persona, ed abbiamo aggiunto, non esclusi i Ministri; aggiungiamo ancora, non esclusi i Senatori, escluso nessuno. Quando si dice, potete chiamare qualunque persona che crediate in caso di somministrarvi nozioni che credete utili, io non vedo che ci sia eccezione alcuna.

Ma lasciamo in disparte i Ministri, lasciamo in disparte i Senatori: io domando, se venisse chiamato il Segretario generale di un Ministro ancora in carica e gli si dicesse: io v'interrogo con giuramento e vi invito a darmi spiegazioni sulla tale e tal circostanza; e che questa circostanza riflettesse confidenze del servizio. Io prevedo che qualunque Ministro potrebbe portarsi alla Camera delegante, e dirle schiettamente: datemi un voto di fiducia, mettetemi in istato d'accusa, ma finchè sono Ministro non venite ad interrogare con giuramento coloro che hanno la mia confidenza, non venite a rovistare nelle mie carte, non venite a rendere impossibile l'amministrare:

Io domando se in ciò vi sia qualche critica meno sussistente: io domando se il progetto di legge non autorizzerebbe di andare fino a questo punto. Ma qui dobbiamo soggiungere che anche la modificazione di questi eccessi, cui si presterebbe la legge, sarà difficilissima.

Andiamo per esempio all'affare dei documenti. Sicuramente ho veduto che nell'altro ramo del Parlamento vi fu chi osservò, che un Ministro può rifiutarsi a dar comunicazione di qualunque documento, e ciò perchè, come abbiamo osservato nella relazione dell'Ufficio Centrale, vi sono mezzi parlamentari per indurlo o a ritirarsi, oppure a lasciare che un altro ve li consegua, ma non si può obbligarlo a rimettere un documento che per ragioni di Stato non voglia consegnare.

Allora si riconobbe che nel caso in cui il Ministro si opponesse, se ne riferirebbe alla Camera.

Io ho detto nella relazione che nel progetto di legge non s'introdusse eccezione o limitazione espressa perchè questa sarebbe necessaria, mentre ben si sa che quando si fanno in Parlamento tali dichiarazioni, le medesime non obbligherebbero un'altra sessione, e molto meno un'altra legislatura.

Ma proviamoci a far l'articolo di legge coll'eccezione.

Nell'articolo di legge dunque si direbbe: La Commissione d'inchiesta può richiedere ai Ministri qualunque documento; ma se il Ministro si rifiuta se ne riferirà alla Camera. Io domando a cosa servirebbe questo articolo di legge?

Veniamo ai funzionari pubblici. Io certamente sono di quelli che credono che gli eccessi della libertà si correggano colla libertà medesima.

Il Senatore Cadorna non mi troverà secondo su questo principio. Ma io lo credo applicabile alla libertà individuale, alla libertà della stampa, che non mi troverà mai disposto a imbavagliare. Ma quando si parla dei poteri dello Stato, bisogna che ciascuno stia nei suoi termini, perchè se esce dai suoi limiti, mette il piede nei limiti di un potere altrui.

In ordine ai documenti l'onorevole Senatore Cadorna ammetteva che si potessero esaminare e rovistare le carte. Quanto al rovistare le carte egli mi faceva l'appunto, per non dire la critica, alla parola *risfrare*, che non si trovi in rapporto col domandare, ma egli non ha letto con attenzione la mia relazione; io ho detto che il diritto di domandare un documento, per non essere illusorio, porta quello di ottenerlo ed in occasione di una visita domiciliare si potrebbe credere lecito di ritirarlo, e non ho voluto usare la parola meno parlamentare di fare una perquisizione domiciliare apposta per andarlo a prendere.

Ma quando si avesse a fare l'articolo di legge relativo ai funzionari, cosa dovrebbe dirsi?

Si può chiamare per informazioni qualunque funzionario, ma se questo funzionario dichiara che egli su quella domanda non è in grado di rispondere perchè

riflette una confidenza del Ministro, non si potrà insistere ulteriormente.

Io domanderei che senso farebbe questo articolo di legge, se non si scenderebbe a cose che potrebbero diminuire il decoro del Parlamento.

Ed è appunto in vista di questa ed altre simili difficoltà che neppure altrove sinora si è fatta una legge generale sulle inchieste parlamentari.

Ho detto che nel Belgio si provò, si tentò due volte di farla, ma l'onorevole Senatore Cadorna ha creduto prendermi in fallo, dicendo che in occasione della legge del 1859 vi fu bensì qualcheduno che lungo la discussione accennò di rendere generale questa legge, ma che al riguardo non si votò, e questo è verissimo. Ma il Senatore Cadorna non ha consultato tutto il *Moniteur* del Belgio; le Camere del Belgio hanno un organamento diverso dal nostro.

Nelle sezioni, corrispondenti, credo, ai nostri uffici, si studiano gli affari per modo che ciascuno fa delle proposizioni, si fanno delle discussioni, si viene a votazione, del che si fa un'inserzione in modo sommario nello stesso *Moniteur*. Ora, se egli ha la compiacenza di guardare alcuni fogli prima della discussione della legge del 1859, egli troverà che quando fu mandato alle sezioni quel progetto di legge, in due o tre sezioni, od uffici, vi fu chi propose di rendere la legge generale, ma dopo la discussione ivi accennata si venne a votazione, ed a grande maggioranza fu scartata l'idea di farne una legge generale. Dunque io mantengo che anche in occasione della legge del 1859 fu scartata nel Belgio l'idea di fare una legge generale.

Io penso poi e sono quasi persuaso che sia occorso al signor Ministro ciò che è occorso a me, cioè che a primo aspetto credetti che quella legge fosse una legge generale, ma poi non tardai ad avvedermi che era una legge speciale, onde dubito grandemente che non avrebbe forse presentata la legge che le corrisponde, se si fosse avveduto in tempo che quella sia una legge speciale in materia d'elezioni, e noi non entriamo in tale materia perchè abbiamo riconosciuto che, a termini dello Statuto, la Camera dei Deputati ha al riguardo un'attribuzione sua propria, nella quale non debbe ingerirsi il Senato, ed è l'attribuzione di fare il suo regolamento per provvedere sia alle elezioni, sia alla messa in accusa dei Ministri.

Dopo ciò confido di avere anche rivendicata la relazione dell'Ufficio Centrale, di cui in sostanza sono stato il compilatore sul quale ricadrebbe principalmente il torto, dalle critiche fattele dal Senatore Cadorna.

E noi facciamo il voto che il signor Ministro si disponga a ritirare la legge di cui si tratta per ripresentarla basata su altro principio come occorre nella precedente sessione a mia relazione per la legge sulle casse di deposito, ma in ogni caso noi persistiamo nelle conclusioni che l'Ufficio Centrale è concorde nel rinnovare.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi propongo di dire poche parole.

Prima di tutto prego il Senato di notare che i due onorevoli oratori che ultimamente parlarono a nome dell'Ufficio Centrale, mossero e partirono da basi assolutamente diverse. L'onorevole Relatore ammette che è possibile fare qualche cosa; egli ha fatto dell'ammissione e del rigetto della presente legge soltanto una questione di convenienza, e preferisce al sistema di emendarla, quello che il signor Ministro la ritiri, per riproporla egli stesso emendata; ma egli ammette che se il signor Ministro riproporrà per tal modo la legge, essa può essere presa in discussione, e che si può fare una disposizione legislativa sulle inchieste parlamentari. Egli ammette che si può fare qualche cosa rispetto alle inchieste parlamentari, che si può dare qualche disposizione che le faciliti e le renda possibili e più efficaci.

Per l'opposto l'onorevole Senatore De Foresta parte da un altro ordine d'idee più assoluto ed affatto contrario. Egli non vuole per nessun conto una legge, e gli argomenti che addusse sono esclusivi anche di una legge che fosse nuovamente presentata dall'onorevole Guardasigilli, dopo avere emendata e ritirata la presente. Se pertanto i due oratori si accordano nella conclusione, essi sono in compiuto disaccordo intorno ai motivi; per l'uno il rigetto è una misura temporanea, e per così dire transitoria; per l'altro esso è una decisione radicale e definitiva.

All'onorevole Senatore De Foresta farò breve risposta; che se volessi seguire tutti gli svariati argomenti del suo discorso, dovrei troppo lungamente trattenermi il Senato. Io ridurrò la questione ad un punto solo, al punto cardinale, a quello soglio al quale, incontratolo, l'onorevole De Foresta, invece di superarlo, ha preferito di girare intorno.

Nel mio discorso mi sono sforzato di stabilire la necessità, perchè l'inchiesta sia una verità e sia possibile di usare certi dati mezzi. Lascierò ora da parte e il diritto di veder carte e quello di fare accessi, e parlerò soltanto del diritto di esaminare testimoni. Questo mezzo è certamente il meno contrastabile, che, se anche questo si rifiutasse, a maggior ragione si dovrebbero rifiutare gli altri due, cioè il diritto di esplorare luoghi e carte, ed in allora, negati tutti e tre i mezzi, qualsivoglia inchiesta parlamentare sarebbe in fatto resa impossibile.

Attenendomi ora pertanto solo alla informazione per testimoni, io domando se l'uso di questo mezzo sia possibile ove non sia dichiarato il diritto di esaminare testimoni, e l'obbligo a questi di deporre, e qualche sanzione non sia stabilita contro i testimoni che rifiutano di comparire o di deporre. Evidentemente l'inchiesta non sarebbe possibile che nel caso che all'individuo chiamato piacesse di comparire e di deporre. In altri ter-

mini, sarebbe posto nell'arbitrio e nel capriccio o nella tristizia di alcuni individui lo stesso diritto parlamentare.

A ciò non si rispose, e in verità non so se si potesse. Se non che l'onorevole De Foresta ammise implicitamente che qui l'intervento di una prescrizione è necessario. Perciò egli disse, a che fare una legge quando avete l'articolo 61 dello Statuto che dispensa assolutamente dal fare qualsivoglia legge? Quest'articolo dà ad ambedue le Camere il diritto di determinare il modo con cui esercitare le loro attribuzioni; e, soggiunse, se l'inchiesta sarà nei limiti delle loro attribuzioni, esse determineranno i mezzi di fare le loro inchieste coi loro regolamenti. Ebbene, io risponderò all'onorevole Senatore De Foresta che, se il Senato o la Camera dei Deputati si arrogassero il potere di fare separatamente con un semplice regolamento una disposizione penale la quale stabilisse che i testimoni renitenti o mendaci saranno puniti con certe determinate pene, egli stesso sarebbe il primo ad alzarsi ed a protestare contro un tale abuso ed una sì enorme esorbitanza, essendochè non si potrebbe fare nè più grave, nè più flagrante violazione dello Statuto.

Parlando di attribuzioni costituzionali non si può ragionare da un solo articolo dello Statuto per determinare le facoltà che abbiano i corpi politici; nello Statuto vi sono molte disposizioni e si debbono eseguire tutte, e quando le une concorrono colle altre, d'uopo è far sì che le une colle altre si contemperino, sicchè tutte siano rispettate ed eseguite. È vero che il diritto d'inchiesta importa il diritto di usare tutti i mezzi che sono necessari per fare l'inchiesta; è vero che ogni Camera può determinare con un suo regolamento il modo di esercitare le proprie attribuzioni; ma lo Statuto contiene altre disposizioni, le quali stabiliscono esservi materie sulle quali non si può disporre che con legge, cioè col concorso dei tre poteri, e tali sono appunto tutte le disposizioni penali. Acciocchè pertanto anche queste disposizioni siano rispettate, è necessario ammettere che il diritto di fissare i mezzi competenti a ciascun ramo del Parlamento e nascente dal diritto stesso di fare l'inchiesta trovi un limite là dove la sanzione dei mezzi entri in un oggetto, al quale, secondo lo Statuto, non si possa provvedere che con una legge. È dunque evidente che l'articolo 61 dello Statuto non somministra a ciascuna Camera facoltà sufficienti per provvedere separatamente a tutti i mezzi indispensabili ad una inchiesta, e neppure a quello che consiste nell'esame dei testimoni. Non si può quindi sfuggire questo dilemma: o bisogna fare una legge che stabilisca l'obbligo di deporre colle relative sanzioni penali; o, se non si fa la legge bisogna ammettere che si vuol rendere impossibili le inchieste. Da questo dilemma non si può sfuggire.

Io non voglio seguire il discorso dell'onorevole Senatore De Foresta, perchè tutti i suoi ragionamenti si rimpunono contro questo che ho addotto, ed a cui egli non fece alcuna diretta risposta.

Mi si permetta una sola ed ultima osservazione intorno all'influenza che possa avere questa legge sulle relazioni tra l'elemento parlamentare ed il potere esecutivo.

Io ho già detto chiaramente nel mio discorso che questa legge non riguardava, nè doveva riguardare le relazioni tra le Commissioni d'inchiesta ed il potere esecutivo. Queste relazioni sono fissate dallo Statuto, e la legge non le può nè allargare, nè restringere.

Se la legge andasse al di là dello Statuto, e desse alla Commissione d'inchiesta diritti, che le due Camere del Parlamento non hanno sul potere esecutivo, io sarei il primo a votare contro la medesima, perchè per me è una questione di libertà tanto il lasciar la pienezza delle sue attribuzioni al potere esecutivo, quanto il rispettare le attribuzioni delle due Camere.

Io posi a base del mio ragionamento, che questa legge non portava, siccome lo dimostrano le sue espressioni, alcuna deroga alle dette relazioni che lo Statuto stabilisce tra l'elemento parlamentare ed il potere esecutivo. Ond'è che il diritto di veder carte ed il diritto di esaminare testimoni e di esplorar luoghi non può limitare nè allargare i poteri delle Camere a riguardo del potere esecutivo, i quali risultano dallo Statuto, e che dallo Statuto soltanto possono essere regolati. La presente legge non deve neppure occuparsi di queste relazioni; essa è fatta e deve essere fatta unicamente per regolare i rapporti tra le Commissioni d'inchiesta ed i cittadini; i rapporti col potere esecutivo, ancora lo ripeto, sono stati fissati dallo Statuto, nè si possono cangiare. Niuna delle disposizioni che si contengono o che si possano dare colla presente legge esce, nè può uscire da questo limite e da questo soggetto; ed allorchè essa parla in genere di testimoni da citarsi, e da tradursi avanti la Commissione d'inchiesta, essa non parla, nè può parlare che dei cittadini, e non mai del potere esecutivo che è strano il credere che lo si voglia far legare per condurlo al cospetto di una Commissione d'inchiesta. E lo stesso è a dirsi della ispezione delle carte e dei luoghi, chè nella legge non v'ha neppure una parola che autorizzi di credere l'opposto. Ripeto adunque che i limiti costituzionali sono dalla presente legge osservati; e che essa li lascia integri e rispettati quali li pone lo Statuto tra il Parlamento ed il potere esecutivo; e che essa provvede unicamente alle relazioni tra la Commissione d'inchiesta ed i cittadini.

Chiarita questa linea di confine, dalla quale non esce il progetto di legge, perchè non contiene alcuna disposizione espressa che violi questo principio, mi pare che la questione diventi molto semplice, e tutti i timori di abusi contro il potere che si derivano dal presente progetto debbono sparire. Non vi possono più essere impiegati forzatamente tradotti e citati a deporre segreti svelati, carte del Governo pubblicate a suo dispetto. Queste cose sono assolutamente impossibili a fronte di questa legge, che lascia intatto lo Statuto; esse non possono, nè potranno mai scaturire dalle disposizioni

che in essa si contengono. Del resto, se a qualcheduno rimanesse ancora dubbi a questo riguardo, od anche per altri rispetti, perchè non si propongono emendamenti dichiarativi che possano far tacere questi scrupoli?

Perchè invece si vuole rigettare una legge necessaria, giusta, opportuna?

Consequentemente non veggio il perchè questa legge debba essere assolutamente rigettata, e che non si debba nemmeno per essa stabilire che i testimoni citati siano obbligati a comparire ed a deporre.

Qui arresto le mie osservazioni, e null'altro aggiungo delle molte cose che potrei rispondere, riservandomi di fare le osservazioni opportune allorchando verranno in discussione i singoli articoli.

Presidente. I Senatori Mazara, Pinelli, Gallotti, Correale, Antonacci, Manzoni, Guevara, Carradori, Lo Schiavo, D'Atri, domandano la chiusura della discussione generale.

L'articolo 43 del regolamento porta:

« Quando nessuno più non chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione il Presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per alzata e seduta: la discussione continua se, dopo prova ripetuta, rimane dubbio il risultato. »

Senatore De Foresta. Domando la parola contro la chiusura.

Presidente. La prego di limitarsi strettamente a questo punto, e non rientrare con questa occasione nella discussione generale.

Senatore De Foresta. Ciò non è nelle mie intenzioni nè sicuramente nelle mie abitudini.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta. Il Senato ha inteso che l'onorevole Senatore Cadorna ha detto che tutti gli argomenti che io ho fatto valere per dimostrare che non debba approvarsi la legge che è proposta, si rompono contro ciò che ha principalmente egli detto nella tornata di ieri, che cioè sia indispensabile una legge per dare alle Commissioni il diritto di costringere i cittadini di obbedire alla chiamata delle Commissioni di inchiesta, al quale argomento io non abbia risposto.

Mi pare che prima di chiudere la discussione mi si dovrebbe lasciare la facoltà di dimostrare che ho risposto a quell'argomento, ed in ogni caso di rispondervi, come credo di poterlo fare facilissimamente.

Presidente. A termini dell'articolo 43 del regolamento metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende adottare la chiusura voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sé, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite dal capo 3, libro II del Codice di procedura penale, del 20 novembre 1859, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

» Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice di istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179, del Codice stesso. »

Su quest' articolo si propongono due emendamenti; il primo è del signor Senatore Correale concepito in questi termini:

« Sopprimere intieramente il secondo membro dell'articolo 1. » L'altro del signor Senatore Vacca è concepito in queste parole:

« Nell'articolo 1 del progetto dopo le parole, le Commissioni di inchiesta nominate dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, aggiungere le parole seguenti: « ne' casi e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali. » Dopo le parole dell'articolo medesimo, « interrogare le persone atte a fornirle » soggiungere le parole seguenti: « secondo le forme sommarie economiche proprie delle inchieste amministrative, » e sopprimere tutta la rimanente parte dell'articolo 1.

Per semplice informativa poi e per maggior schiarimento della discussione, farò presente che il signor Senatore Vacca propone altri emendamenti uno sullo articolo 2 del progetto, un'aggiunta all'articolo 5, la soppressione degli articoli 6 e 7 con sostituzione di un solo articolo, la soppressione infine dell'art. 9 del progetto.

Prima di domandare se sono appoggiati, invito i signori proponenti a svolgere a termini del regolamento le ragioni dei loro emendamenti.

La parola è al Senatore Correale.

Senatore Correale. Essendo l'emendamento proposto dal Senatore Vacca analogo al mio, ed essendo informato dallo stesso oggetto, per risparmiare tempo al Senato, ritiro il mio.

Presidente. L'emendamento del Senatore Correale essendo ritirato, rimane quello del Senatore Vacca, a cui perciò dà la parola.

Senatore Vacca. Nella tornata di ieri ebbi l'onore di sottomettere al Senato nel mio discorso, che divideva di proporre una serie di emendamenti allo scopo di temperare i termini del progetto di legge e ridurlo a più facile esecuzione e retta interpretazione, laddove questi emendamenti che ho deposti al banco della Presidenza, fossero creduti accettabili.

Ora accade il primo emendamento sull'articolo 1. Dirò brevi parole per chiarire il concetto di esso.

Comincio dall'articolo 1. L'articolo è così concepito: « Le Commissioni d'inchiesta nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale » qui mi soffermo e vorrei aggiunte le parole: « nei casi e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali. » E qui l'opposizione dell'Ufficio Centrale per l'adozione del progetto medesimo, se non m'inganno era quella che accettando una legge d'inchiesta in termini così lati, si potesse per avventura andar incontro al pericolo di uno sconfinamento di poteri.

Ora io credo che ove il Senato facesse buon viso a questa mia variante ed aggiunte « nei vari casi e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali » a questo pericolo si potrebbe ovviare. Ma qui voglio prevenire qualche obiezione che si potrebbe muovere: mi si potrebbe dire: credete voi dicevole di insinuare un esplicito emendamento in una legge, quando si tratta di mettere ciascuno dei poteri nella sua sfera d'azione? Sarà per lo meno una superfluità.

Io comprendo tutto il valore di questa obiezione che mi si potrebbe muovere, ma credo pure di potervi rispondere. Posto il caso, io dico, che la Commissione d'inchiesta la quale non potrà esercitare un diritto assoluto indeterminato, che stimasse di versare la inchiesta sopra atti i quali cadessero sotto l'impero del potere giudiziario, domando, non sarà egli conveniente nell'organare il diritto d'inchiesta, segnarne le condizioni, i limiti, coll'introdurre un emendamento il quale sia inteso precisamente a schivare queste eventualità, questi pericoli, questi sconfinamenti? Questo dunque è l'intendimento della prima variante che io vorrei portare all'articolo.

Proseguo la lettura dell'articolo stesso.

« Art. 1. Le Commissioni d'inchiesta, nominata dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sé, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II, del Codice di procedura penale, del 20 novembre 1859, osservando in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

» Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice di istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso. »

Ora io credo che si abbia a sopprimere tutta questa parte del primo alinea la quale accenna...

Senatore **Vigliani**. Chiedo di parlare.

Senatore **Vacca**... a forme giudiziarie nell'esercizio del diritto d'inchiesta, e che si abbia a sostituire una forma più generica che vorrei concepita in questi termini: « secondo le forme sommarie ed economiche proprie delle inchieste amministrative. »

Sostituendo questa alla dizione del progetto, io credo che si eviterebbe precisamente il pericolo, o per dir meglio, quello sconcio che si era indicato dall'Ufficio

Centrale o da altri oratori e ripetuto da me stesso, quando abbiamo creduto che fosse assolutamente disdicevole l'attribuire un carattere giudiziario alle inchieste parlamentari, e che quindi fosse conveniente spogliarle della miscela dell'elemento giudiziario.

Allora quante volte il Senato credesse di accogliere la nuova formola da me suggerita, l'inconveniente sarebbe evitato e ci ridurremmo ai termini di ogni qualsiasi inchiesta amministrativa.

Ma io voglio anche qui antivenire un'obiezione che mi si potrebbe fare: si potrebbe dire: ma nell'esercizio del diritto d'inchiesta, quale sarà il vostro criterio nell'usare dei mezzi coattivi per vincere le resistenze, gli ostacoli, quando spogliandolo di tutte le sanzioni penali proprie della legge, voi le ridurrete ad un'autorità inerte, senza sanzione?

Ebbene, io anticipando sul progresso degli emendamenti che verrò a proporre agli altri articoli successivi, credo utile avvertire che io a questa lacuna intendo supplire coll'emendamento che proporrei all'articolo 5.

Con quest'articolo il progetto ministeriale attribuisce al Presidente del tribunale la facoltà di liquidare le indennità dovute ai testimoni; ed io propongo di investire lo stesso Presidente della facoltà di usare dei mezzi coattivi contro il testimonio renitente, non solo con infliggere multe ma anche collo spedire il mandato di comparizione contro il medesimo.

Così mi pare che il diritto d'inchiesta per l'audizione dei testimoni sarebbe abbastanza efficace con tutti quei mezzi che potrebbero raggiungere lo scopo, e raggiungerlo per quella via la quale noi crediamo preferibile, quella cioè che non abbia nulla di comune coll'inquisizione giudiziaria, ma che si riduca nei termini di una pura inchiesta amministrativa.

In questo senso io credo che si possa ammettere la mia proposta.

Senatore **Farina**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Consulto il Senato per sapere se è appoggiato l'emendamento del Senatore Vacca.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Farina per una mozione d'ordine.

Senatore **Farina**. Se io ho ben inteso lo spirito della proposta dell'onorevole Senatore Vacca, essa consiste in una serie di emendamenti, i quali tenderebbero a modificare il complesso della legge.

In questo stato di cose, sia perchè il Senato possa apprezzare il valore di tutti i singoli emendamenti, sia perchè lo stesso Ufficio Centrale possa ponderarli e dare il suo parere, io crederei opportuno che venissero gli emendamenti stessi mandati all'Ufficio medesimo e se ne ordinasse la stampa, perchè tutti i Senatori potes-

sero prenderne cognizione e prepararsi per la discussione sopra i medesimi.

La cosa è importantissima; si tocca alle attribuzioni dei due rami del Parlamento, ed è opportuno che venga questa questione discussa con ponderazione e con piena cognizione di causa.

La proposta che ho fatta, tendendo a questo risultato, parmi che possa venire favorevolmente accolta dal Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando ho udito la lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca all'art. 4, ho sentito la necessità di doverlo respingere, segnatamente per le prime parole contenute in esso, perchè tenderebbero a snaturare la legge presentata dal Governo, e a metterla in un campo in cui molti degli oratori l'hanno collocata e che pure è lontanissimo dal vero.

Questa legge non ha lo scopo di determinare i poteri ed i diritti del Parlamento rispetto alle Commissioni d'inchiesta, ha solamente il modesto ufficio di fornire alle medesime i mezzi di adempiere il loro mandato.

Quando però l'onorevole Senatore Vacca dava lettura dell'altro emendamento che propone all'art. 5, il quale conferisce alle Commissioni d'inchiesta il potere coercitivo, volendo egli che questo potere fosse usato per mezzo di un alto funzionario pubblico, riguardavo allora nella serie degli emendamenti proposti da lui il concetto medesimo che è sanzionato dalla legge.

Lo scopo ed il fine della legge è, come dissi, questo solo, che le Commissioni d'inchiesta abbiano il potere di costringere i testimoni che reputano necessari al compimento del loro mandato.

Io non entrò in nessun modo, o Signori, nella discussione nè per ribattere alcuna delle osservazioni fatte contro la legge che mi parrebbero agevolmente confutabili, nè per aggiungere nuove ragioni, bastandomi, dopo la discussione, essermi confermato nel concetto medesimo che avevo prima, cioè, quanto sia delicato l'ufficio di questa legge. Per conseguenza io mancherei al mio debito se rifiutassi maggiori esami, maggiori studi, ai quali tanto più volentieri io mi sento stretto d'inerire in quanto lo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale conveniva che il concetto di fornire alle Commissioni d'inchiesta i mezzi necessari per compiere il loro mandato non era lontano dal suo proposito.

Per parte mia adunque non ho nessuna difficoltà di assentire alla proposizione dell'onorevole Senatore Farina, perchè le proposte del Senatore Vacca siano rimandate all'Ufficio Centrale.

Presidente. Progo il signor Senatore Vigliani ed il signor Senatore Cadorna a volermi dire se intendono parlare sulla mozione d'ordine.

Senatore Cadorna. Io intendo presentare un emendamento all'articolo primo.

Presidente. Lo mandi al banco della Presidenza.

Senatore Cadorna. Domanderei il permesso di dire il perchè lo presento.

Presidente. Il Regolamento richiede che sia mandato prima al banco della Presidenza.

Il signor Senatore Cadorna propone il seguente emendamento all'articolo primo.

L'articolo primo lo ammette fino alle parole: *atte a fornirle*; e poi soggiungerebbe: « I testimoni che si rifiutassero di ottemperare a questa chiamata, potranno essere tradotti avanti alla Commissione. »

Il Senatore Cadorna ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

Voci. No! no!

Presidente. Scusino: hanno ammesso che si parli su questo emendamento, è dunque necessario che almeno almeno il proponente possa dire i motivi che lo appoggino. Immediatamente dopo porrò ai voti la mozione d'ordine, perchè l'intenzione evidente del proponente è di far mandare contemporaneamente questo emendamento insieme con quello del Senatore Vacca all'Ufficio Centrale.

Senatore Cadorna. Il Senato ha udito dalla lettura dell'emendamento che ho proposto, che io mantengo tutto l'articolo primo della redazione ministeriale sino alle parole *atte a fornirle*. Cioè: « Le Commissioni di inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento Nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sé e interrogare le persone atte a fornirle. » Poscia cancellerei tutto il resto dell'articolo, e ne dirò in poche parole le ragioni.

Il resto dell'articolo contiene sostanzialmente tre cose. Colla citazione degli articoli del Codice di procedura penale, si dichiara il diritto di obbligare anche forzatamente un testimone a prestarsi all'ordine ricevuto di comparire; e questa coazione non ha il carattere di pena, ed è solo l'uso del mezzo necessario all'esercizio della propria attribuzione ed a far rispettare l'ordine dell'autorità e la legge.

Si stabilisce in secondo luogo coi detti articoli del Codice, l'applicazione di alcune pene che possono essere applicate dall'istruttore stesso ai testimoni renitenti a presentarsi.

Il terzo oggetto sono le varie forme di procedimento che si debbono osservare nel fare l'istruzione.

Ora di queste tre cose una sola si debbe conservare, e le altre due debbono assolutamente essere eliminate. Debbe essere tolta la disposizione dell'articolo del Codice di procedura penale che si estenderebbe alle Commissioni d'inchiesta, per la quale sarebbe lecita l'applicazione di una pena ai testimoni renitenti. Evidentemente il dare questa facoltà alle Commissioni d'inchiesta sarebbe portarle fuori della sfera delle proprie attribuzioni, perchè l'aumento non maggiore di lire 20

che dal Codice di procedura penale è permesso all'istruttore di applicare, è una pena, e la di lei applicazione è un atto giudiziario. Ed io fedele ai principii enunciati nel mio discorso non ammetto assolutamente che la Commissione d'inchiesta, che voglio abbia tutti i mezzi per agire, possa però mai esercitare il vero potere giudiziario, cioè l'attribuzione di giudicare e di applicare pene.

In secondo luogo escludo anche tutte le citazioni del Codice di procedura penale per quanto han riguardo alle forme di procedura; e ciò per una ragione che pure ho già detta, ed è che per queste materie non è necessaria una legge, ed anzi una legge non si deve per le medesime fare. Lo Statuto dà a ciascuno dei due rami del Parlamento la facoltà di determinare il modo con cui esercitare le proprie attribuzioni; perciò tutte le materie nelle quali, ai termini dello Statuto stesso, non è necessaria una legge, sono e debbono rimanere affatto estranee al presente progetto. Ciò deve farsi anche per rispettare la libertà che in ciò spetta a caduna delle due Camere. Perciò io elimino la citazione del Codice di procedura penale in quanto ha questo scopo di fissare le norme del procedimento.

La sola cosa che io credo di dover mantenere è la disposizione che dà alla Commissione l'autorità ed i mezzi necessari per obbligare il testimone a rispettare la sua autorità, epperò a comparire dappoichè fu citato. In tal caso non si tratta, come dissi, di applicare una pena; nè il provvedimento è giudiziario; imperocchè per esso non si giudica una colpa. Si tratta unicamente di poter esercitare efficacemente le proprie attribuzioni, il cui esercizio è impossibile se il testimone non obbedisce e non si presenta alla chiamata. Se il testimone si rifiuta di presentarsi, la Commissione ha diritto di farlo tradurre avanti a sè. Perciò mentre propongo di sopprimere tutta la parte dell'articolo che si riferisce al Codice di procedura penale, aggiungo solo queste parole: « I testimoni che si rifiutassero di ottemperare a questa chiamata, potranno essere tradotti avanti alla Commissione. »

In questo articolo non è il caso di parlare delle sanzioni penali per testimoni che si rifiutassero di deporre, che deponessero contro il vero, o che non portassero rispetto alla Commissione, e se ne dovrà trattare di poi in altri articoli.

L'articolo primo non provvede che al diritto di citare i testimoni, all'obbligo di questi di presentarsi, ed alla facoltà, ove siano renitenti, di tradurli avanti alla Commissione. Gli articoli successivi provvederanno alle sanzioni penali da applicarsi dai tribunali.

Per tal modo parmi che le disposizioni della Legge divengano molto semplici e che vengano tolte persino le occasioni a molte obiezioni che sono fatte a questo progetto.

Prego pertanto il Senato di voler permettere che anche

questo mio emendamento sia rinviato insieme agli altri all'Ufficio. Io dichiaro che, quanto a me, sono disposto a fare tutto il possibile affinché si possa concordare un progetto accettabile dalla maggior parte dei membri di questo Consesso. Le mie opinioni sono invero molto ferme, ed anche alquanto larghe in questa materia; poichè, entro i limiti costituzionali, vorrei vedere accordati alle Commissioni d'inchiesta i maggiori mezzi possibili di azione.

Dichiaro ciò non pertanto, che sarò disposto anche a transigere alquanto per due ragioni; cioè perchè la legge possa essere approvata, o si faccia almeno qualche cosa che dia efficacia alle dette Commissioni; e perchè, uso da lungo tempo alle lotte parlamentari, non faccio mai getto del beve pel meglio, e non dubito, che se non faremo ora una legge compiuta, noi stessi la compiremo con minori contrasti in un avvenire non molto lontano.

Presidente. La deliberazione sul rinvio di un emendamento deve essere preceduta dall'appoggio del Senato.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Cadorna; chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Ora metto ai voti la proposta del signor Senatore Farina che si estende anche all'emendamento del Senatore Cadorna, di rimandare l'emendamento del Senatore Vacca e quello del Senatore Cadorna all'Ufficio Centrale, perchè possa esaminarli e prendere in considerazione le varie ragioni che si sono addotte, e contemporaneamente perchè si stampino gli emendamenti, tanto quelli che sono stati appoggiati, quanto gli altri successivi proposti dal Senatore Vacca.

Metto a partito questa deliberazione, chi la approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si farà dunque luogo a questo rinvio, premessa la stampa.

Per domani l'ordine del giorno sarebbe il seguente: Discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Pozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, il quale è in pronto, e successivamente di quello pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

A termini di quanto si è detto l'altro giorno, la seduta comincerà al tocco, e a quest'ora precisa l'Ufficio di Presidenza entrerà nell'aula.

Ora invito i signori scrutatori a venire a ricevere le schede affine di procedere allo spoglio dei voti per l'elezione del Segretario; invito pure i signori Senatori che non avessero ancora deposto la loro scheda, a venirla a deporre nell'urna.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

CXIII.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1864

PRESDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Risultato della votazione per la nomina di un Segretario — Istanza del Senatore Gallotti — Discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta — Lettura di una petizione ed emendamenti proposti alla legge dal Senatore Farina (Relatore) — Approvazione degli articoli 1 e 2 emendati — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Correale all'articolo 5 — Risposta del Senatore Farina — Replica del Senatore Correale — Approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 — Aggiunta d'un articolo che prende il numero 12, proposta dal Relatore dell'Ufficio Centrale — Discussione del progetto di legge per il congruaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Lettura di un Decreto Reale per la nomina d'un Commissario a sostenere la legge — Discorso del Senatore Arnulfo contro il progetto di legge — Sospensione della seduta — Squittinio segreto per la legge sull'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta — Seguito del discorso del Senatore Arnulfo — Spiegazioni del Senatore Giovanola, membro della Commissione, in favore del progetto.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, Presidente del Consiglio, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e di Agricoltura e Commercio.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.)

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3498. Il Consiglio comunale di Basicò (Sicilia) ed alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 21. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3499. Il Consiglio comunale di Catania (Sicilia) ed

alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 27. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3500. Il Consiglio comunale di Castel Mola (Sicilia) ed alcuni abitanti del stesso Comune in n. di 37. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3501. La Giunta municipale di Bronte (Sicilia) ed alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 94. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3502. La Giunta municipale di Cicodia (Sicilia) ed alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 102. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3503. Parecchi abitanti di Monteleone di Calabria in n. di 147, fanno istanza perchè vengano intrapresi i lavori di costruzione del porto nel seno di Santa Venera sanzionati per legge. »

Presidente. Fanno omaggio al Senato

Il signor Berio Ambrogio, di alcune copie di una sua

Risposta alle accuse mossegli dal Sindaco di Oneglia al suo discorso letto all'apertura delle tornate d'autunno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici di 300 esemplari di una *Relazione sul servizio di posta.*

Debbo dar contezza al Senato del risultato della votazione di ieri per la nomina del Segretario.

Il Senatore Scialoja ottenne 47 voti, Gallotti 25, Duchoqué 23, Manzoni 7, Revel 1, Desambrois 1, Chiesi 1, Natoli 1.

Non è risultata per conseguenza la maggioranza assoluta che doveva essere di 54, in conformità dell'articolo già letto altra volta del regolamento, il quale dice che alla terza prova i voti non possono confondersi che a quei Senatori, in numero doppio delle nomine a farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi. Quindi la votazione si restringerà fra il Senatore Scialoja ed il Senatore Gallotti.

Prego i signori Senatori a voler preparare le schede.
Senatore **Gallotti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti.** Io prego i miei onorevoli colleghi di non darmi il voto, perchè, dovendo io partire, se riuscissi eletto non potrei attendere all'ufficio che mi incomberebbe, ed i tre altri segretari dovrebbero sostituirsi ad una parte delle fatiche che io dovrei sopportare. L'urgenza dei miei affari costringendomi dunque a partire, rinnovo la preghiera a miei colleghi di avere la bontà di non darmi il voto.

Presidente. Il Senato apprezzerà la portata delle parole dell'onorevole Senatore Gallotti; ma è necessario di ben determinare se i signori Senatori vogliono aderire alla ricusa che egli fa; e siccome la votazione deve essere fra due nomi, se il Senatore Gallotti ricusa di accettare la carica, allora bisogna passare ad altro Senatore che abbia avuto maggiori voti dopo di esso.

Senatore **Gallotti.** Faccio istanza che il ballottaggio si porti fra due altri miei colleghi.

Presidente. Il ballottaggio si porterà fra i Senatori Scialoja e Duchoqué.

Come dissi, il Senatore Scialoja ebbe 47 voti, il Senatore Duchoqué 23.

Non credo necessario di ripetere che i tre signori Senatori, destinati a scrutatori per le altre due votazioni, staranno in ufficio anche per questo squittinio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AGGREGAZIONE ALL'UFFICIO
DI CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE DI CREMONA
DEI MANDAMENTI DI BOZZOLO,
VIADANA, MARCARIA E SABBIONETTA.

(V. Atti del Senato, N. 99.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di con-

servazione delle ipoteche di Cremona, dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcara e Sabbionetta.

Leggo il progetto di legge.

« Art. 1. I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcara e Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Rivalta, sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, pronotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti. »

« Art. 2. I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese dall'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, numero 1309/120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcara e Sabbionetta, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona. »

« Art. 3. Le iscrizioni delle ipoteche, pronotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti, non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

» Trascorso questo termine tutte le iscrizioni prelette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riterranno perentive.

» Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive. »

« Art. 4. Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova, potrà, affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolato e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno od annotamento entro il termine prescritto dall'articolo 3. »

« Art. 5. In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua forsennità, per cui fossevi il pericolo che trascorresse il termine stabilito dall'art. 3, senza che si provvedesse all'iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali, a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti. »

« Art. 6. Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806, e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta. Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti. »

« Art. 7. L'ufficio delle ipoteche di Cremona si uniformerà alle leggi vigenti, sia pel ricevimento in consegna, come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali e colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato della eseguita iscrizione od annotamento. »

« Art. 8. L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione, ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse sino alla iscrizione originaria. »

« Art. 9. L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni di ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, supplegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono reinscriversi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso. »

« Art. 10. Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo. »

» Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria. »

« Art. 11. L'ufficio delle ipoteche di Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gli indici ed i repertori, i protocolli per le istanze dei certificati, e l'archivio. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Come il Senato rammenterà, in occasione della discussione di questa legge, l'onorevole Senatore Arrivabene presentò alcune osservazioni contenute in una petizione sulla medesima.

Le osservazioni erano del tenore seguente:

« Le mal precisate circoscrizioni territoriali all'epoca della primitiva istituzione degli uffici ipotecari, lasciarono e lasciano tuttora grave dubbio se l'intero comune di Gazzoldo, o parte dello stesso, sia o meno da con-

siderarsi siccome dipendente dall'ufficio ipotecario di Castiglione. Da ciò le controversie che hanno afflitto ed affliggono tutto di gli aventi diritto reale d'ipoteca sugli stabili posti in quel comune. Il Governo austriaco non vi provvide mai, trincerandosi sul fatto che essendo il comune di Gazzoldo feudo imperiale dividuo, e reversibile, l'infudato non poteva ipotecarlo: ma ora che la provvida legge 5 dicembre 1861, N. 312, abolì i feudi, la designazione a quale degli uffici ipotecari debba essere soggetto, ed onta di tutte le precedenti interpretazioni, torna del massimo interesse. Siccome poi a favore del Comune di Gazzoldo starebbero tutte le ragioni che hanno persuaso la Camera a far eccezione dal trasporto dei registri da Mantova a Cremona, pel fatto che la frazione di S. Ferino fu incontestabilmente sempre aggregata a Castiglione, e quivi i comunisti hanno maggiori rapporti d'interessi e comodità di vicinanza; così io mi assumo di tutto cuore il mandato degli stessi, onde perorare a lor favore quella disposizione di cui la Camera volle giustamente privilegiato il Comune di Rodigo. »

« Altro fatto, e di massima importanza, sfuggito alla Camera, si è la condizione anormale della frazione *Borghetto*, già appartenente a Valleggio Veronese, ed ora a Volta. »

« Gli abitanti e possessori di quel vasto territorio sono tuttodì costretti ricorrere a Verona (con gravissimo dispendio, dovendosi colà pagare un fiorino per ogni nome o ditta e d'altronde servirsi delle legalizzazioni diplomatiche per l'attendibilità dei certificati del nostro Regno) per legittimare la libertà dei loro fondi da vincoli ipotecari, o per esercitare il loro diritto reale d'ipoteca. Dacchè si vuole, con somma ragionevolezza, sollevare gli abitanti dell'ex provincia Mantovana, dal gravoso tributo verso lo straniero, giustizia esige, che non debbansi dimenticare quelli che appartenevano alla Veronese, essendo ora cittadini pur essi del Regno d'Italia. Estendendo quindi i vantaggi delle nuove disposizioni anche a quelli, e dichiarandoli soggetti, come il comune di Volta, di cui ora formano parte integrante, al circondario dell'ufficio delle ipoteche di Castiglione, si completerebbe la legge e si douerebbe inestimabile vantaggio a quella plaga, degna pur essa delle sollecitudini del Governo. »

L'Ufficio Centrale ebbe a riconoscere col confronto dei documenti relativi alla circoscrizione territoriale della Lombardia, sotto l'Austria, e di quelli della Lombardia dopo la pace di Villafranca, fondate infatti le cose esposte nel documento del quale diedi testè lettura al Senato. In seguito a ciò l'Ufficio credette, che per rendere giustizia a questi fondati reclami fosse opportuno aggiungere alcune disposizioni alla legge presentata all'approvazione del Senato e formulare un apposito articolo che si proporrà in fine della medesima. »

Siccome poi risulta che nella redazione del progetto di legge incorse un altro equivoco, del quale mi fecero

testè avvertito l'onorevole Senatore Arrivabene, praticissimo di quelle località e che verificai io pure, cioè che sull'articolo primo della legge stessa Rivalta era detto comune, mentre effettivamente non lo è, ma è una frazione del comune di Rodigo, così ho creduto che si dovesse correggere l'errore occorso, e sostituire alle parole: « Ad eccezione dei comuni di Rodigo e Rivalta, » quelle di *Rodigo e Gazzoldo*, il quale, come ciascuno intese nell'esposizione di cui ho dato lettura, si desidera venga assoggettato all'ufficio delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere.

Postochè la legge si è dovuta emendare, si è anche emendato l'articolo 2, il quale dava eziandio luogo ad un equivoco, perchè mentre nell'articolo 1 si diceva che per le iscrizioni ipotecarie i mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta sarebbero aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, ad eccezione dei comuni di Rodigo e di Gazzoldo, si era dimenticato di dire che i registri relativi ai comuni di Rodigo e Gazzoldo dovessero essere trattenuti presso l'ufficio delle ipoteche del Comune di Castiglione delle Stiviere al quale sono aggregati ed assoggettati.

Quindi l'Ufficio Centrale avvisò che fosse opportuno che all'articolo 2 si dicesse così:

« I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del Decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, numero 1309-120 sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei comuni di Rodigo e Gazzoldo. » Si ripetono queste ultime parole che si leggono nell'articolo 1, perchè stando alla lettera dell'articolo 2, si sarebbero dovuti mandare tutti all'ufficio d'ipoteche di Cremona, mentre invece devono restare a quello di Castiglione delle Stiviere a cui sono definitivamente aggregati ed assoggettati gli stabili. Con ciò credo che si sia data soddisfazione ai giusti reclami che erano stati fatti in ordine a questa legge.

Quantunque il signor Ministro di Grazia e Giustizia non sia presente, avendogli io comunicato in genere quali erano le disposizioni che mi pareva opportuno di introdurre in questo schema di legge, egli vi ha aderito trovandole fondate e conformi alle circostanze di fatto.

Anche l'Ufficio Centrale, sebbene incompleto, al quale ho comunicati tali emendamenti, ha aderito ai medesimi, ed io avrò l'onore di sottoporli all'approvazione del Senato, a misura che i singoli articoli verranno in discussione.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Prego il signor Presidente di usarmi indulgenza, giacchè io non intendo parlare nè sulla discussione generale, nè sopra gli articoli; ma credo d'interpretare i sensi di quella parte delle provincie Mantovane presentandone i ringraziamenti al-

l'Ufficio Centrale per avere con tanto zelo, e così bene espresso i loro desideri.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La chiusura è adottata.)

La stessa dichiarazione che ha fatto l'onorevole Relatore riguardo al Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia l'ha fatta all'Ufficio di Presidenza, dicendo, che era d'accordo sulle modificazioni da introdursi dall'Ufficio Centrale, e che era dolente di non potere assistere quest'oggi alla nostra adunanza perchè chiamato alla Camera elettiva da una grave discussione in cui egli debbe prendere parte.

Leggerò l'articolo colle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

« Art. 1. I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria, Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Gazzoldo sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti. »

(Approvato.)

« Art. 2. I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, n. 1309-120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e di Gazzoldo, saranno trasferiti presso l'Ufficio delle ipoteche in Cremona. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

» Trascorso questo termine, tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riterranno perente.

» Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive. »

(Approvato.)

« Art. 4. Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova potrà

affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno od annollamento entro il termine prescritto dall'art. 3. »

(Approvato.)

« Art. 5. In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua fo-rensità, per cui fossevi il pericolo che trascorresse il termine stabilito dall'art. 3, senza che si provvedesse alla iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti. »

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Avrei a fare un emendamento sull'articolo quinto; ma per essere sicuro che tale emendamento potesse essere utile avrei bisogno d'interrogare il signor Ministro di Grazia e Giustizia che vedo assente.

Ad ogni modo se il Senato me lo permette io spiegherò le mie idee.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Correale**. Quest'articolo non dà obbligo positivo al giudice di mandamento di nominare i curatori per quelli che hanno interesse d'iscrivere o fare operazioni relative alle ipoteche. Io vorrei che fosse obbligato, che gli si desse la facoltà non solo, ma l'obbligo, poichè può succedere che coloro i quali hanno interessi perchè siano rinnovate le iscrizioni o fatte altre operazioni ipotecarie, fossero assenti. In tal caso non potendo essi nominare procuratori, il giudice di mandamento farebbe quello che dovrebbe l'interessato, cioè che si rinnovino le iscrizioni.

Un dubbio sorge da questo emendamento, cioè se mancassero gli elementi, affinché il giudice possa eseguire tale operazione, ossia possa rinnovare le iscrizioni.

Questi elementi sono precisamente quelli che stavano in Mantova e non presso di noi, e che dovrebbero essere in Cremona; cioè le iscrizioni, le dichiarazioni degli individui a cui favore furono stipulate le iscrizioni. Questo è un dubbio che il solo Ministro può risolvere.

Se sono richiamate le carte da Mantova, esse possono essere mandate colà dove ora si stabilirà l'ufficio d'ipoteche, ed allora potrebbesi ingiungere al giudice che anche senza rappresentanza degli interessati facesse quelle operazioni che sono richieste per cautelare gli interessi di coloro che si trovano iscritti.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Sebbene non abbia l'onore di sedere al banco del Ministero, posso dare a questo riguardo gli schiarimenti richiesti dal preopinante.

Egli è indubitato che i documenti dei quali egli fa cenno non esistono presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona.

Perchè i giudici potessero rinnovarli d'ufficio bisognerebbe che si procurassero tutte le iscrizioni ipotecarie che si debbono rinnovare, e non solo le iscrizioni in scadenza, ma, conforme al sistema ipotecario del Codice austriaco, tutte quelle che sono state prese in precedenza e che si riferiscono ad una identica obbligazione, e che vennero già in passato rinnovate.

Ora il procurarsi questi documenti è occasione di una spesa di rilievo, ed interrogato il Ministro di Grazia e Giustizia in proposito nel seno dell'Ufficio Centrale, fece sentire che questa spesa eccederebbe almeno i 40 mila franchi. Ciò quanto allo schiarimento di fatto.

Quanto poi all'eccezione che l'onorevole preopinante vorrebbe che si facesse d'ufficio ai giudici di far riscrivere le ipoteche, esso avrebbe un gravissimo inconveniente, perchè costituirebbe il giudice procuratore dei privati per fare un atto che molte volte non ha più nessuna portata e non è più richiesto nell'interesse delle parti; giacchè sebbene l'ipoteca non sia stata effettivamente cancellata, pure il credito al quale essa si riferisce ha cessato di esistere, di maniera che si moltiplicherebbero rinnovazioni inutili, e si ingombrirebbero inutilmente i registri d'iscrizioni che più non rappresenterebbero veramente un debito od obbligazione qualsiasi. Si è creduto pertanto che nell'interesse dei privati potesse essere sufficientemente provveduto facendo sì che non solo gli interessati, ma anche qualunque di loro conoscenza che abbia notizia dell'esistenza di un'ipoteca che abbisogni di rinnovamento possa dirigersi al giudice e provocare la nomina di un curatore, il quale nell'interesse dell'assente provveda alla rinnovazione di quell'iscrizione che veramente interessa l'assente medesimo.

In questo senso è stato concepito l'articolo quinto, e per quanto è possibile nelle circostanze anormali in cui si trovano quei paesi si credette che venisse provvisto all'interesse di quelli che hanno colà ipoteche.

Certamente se il caso si fosse previsto all'atto della stipulazione del trattato di pace, si sarebbe probabilmente potuto introdurre in esso una stipulazione, mediante la quale fossero trasmessi agli uffici delle ipoteche del nostro paese tutte le iscrizioni che gravano i beni che dovevano far parte della nuova circoscrizione del nostro Stato; ma questo non essendo stato fatto, pare che si sia abbastanza provveduto colla disposizione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge.

Senatore **Correale**. Mi permetta l'onorevole preopinante che io non mi acquieti alle sue ragioni, perchè in quanto alla spesa che dice essere ingente, non

è una ragione sufficiente. Il Governo deve spendere quello che è necessario, perchè gli interessi di privati siano tutelati; si fanno alle volte spese non utilissime; perchè non si devono fare quelle tanto necessarie che riguardano la conservazione dei diritti dei cittadini?

Per rispetto all'altra ragione che i giudici fossero assolutamente obbligati a nominare un curatore senza che ci siano istanze, io vedo che ci sono altri esempi, giacchè sappiamo che per le doti i regi Procuratori sono obbligati di rinnovare le iscrizioni ed eseguire quelle tali operazioni anche ad onta della poca curanza degli interessati stessi. Quindi credo che le iscrizioni si debbano rinnovare dal giudice quando si trovano assenti gli interessati, e senza che sia esso giudice da alcuno a ciò invitato, eseguendo quello stesso che la legge ingiunge al regio Procuratore in fatto di rinnovazione d'iscrizioni dotali.

Presidente. Non essendovi proposta formale sull'articolo 5, se altri non dimanda la parola, lo metto al voti.

Chi tu approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 6. Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806 e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta. Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori, sia di primitiva iscrizione che di ogni, occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti. »

(Approvato.)

« Art. 7. L'ufficio delle ipoteche di Cremona si conformerà alle leggi vigenti sia pel ricevimento in consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali e colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato della eseguita iscrizione od annotamento. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse sino all'iscrizione originaria. »

(Approvato.)

« Art. 9. L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni di ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio

ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono reinscriversi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso. »

(Approvato.)

« Art. 10. Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo.

« Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria. »

(Approvato.)

« Art. 11. L'ufficio delle ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gl'indici ed i repertorii, i protocolli per le istanze dei certificati e l'archivio. »

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Come il Senato avrà presente rimarrebbe in ora a provvedere a due cose:

Primo: a stabilire, cioè, il modo chiaro e definitivo qual sia l'ufficio delle ipoteche al quale si debbe rivolgere definitivamente, ed a cui sia definitivamente sottoposto il comune di Gazzoldo;

In secondo luogo, provvedere per la rinnovazione delle ipoteche di quella frazione di territorio di Rodigo che una volta apparteneva alla provincia di Verona ed è tuttavia soggetta all'ufficio delle ipoteche di quella città.

Onde provvedere a tali casi l'Ufficio formolò l'articolo 12 nel tenore seguente:

« Sono aggregati all'ufficio della conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, delle prenotazioni, dei pignoramenti, subingressi, su pegni ed altri annotamenti riguardanti i beni immobili posti: 1. nel comune di Gazzoldo; 2. nel territorio di Borghetto, frazione in ora del comune di Volta ed appartenente in passato al comune di Valleggio veronese e dipendente dall'ufficio delle ipoteche di Verona.

« A riguardo di tutte le iscrizioni suddette saranno inoltre applicabili le disposizioni contenute nell'art. 3 e nei successivi della presente legge tenuto rispettivamente conto della diversità degli uffici delle ipoteche di Mantova e Verona. »

Quest'articolo propongo in aggiunta alla legge per provvedere alle emergenze che riguardano i territori del comune di Gazzoldo e di Borghetto, frazione del comune di Volta.

Presidente. Come intese il Senato l'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro di Grazia e Giustizia, propone un'aggiunta all'art. 12 il quale sarebbe concepito nei seguenti termini. (V. sopra.)

Se non c'è osservazione in contrario sull'art. 12 che si propone in aggiunta, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si rimanderà verso il fine della seduta lo squittinio segreto sul progetto di legge testè votato per articoli.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDIARIA

(Vedi *Atti del Senato*, N. 96)

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Prego i signori membri della Commissione di volere prendere il loro posto.

Senatore **Di Revel.** Prego il signor Presidente di dispensarmi di andare al Banco della Commissione.

Oltrecchè il Banco non avrà la capienza per quanti sono i membri della Commissione, siccome in genere si vuole che sia libero ad ognuno il difendere o combattere, prego che mi si permetta di stare al mio posto, ove sarò più comoda per combattere e contro la Commissione e contro il Ministero.

Presidente. Quanto alla capienza materiale credo che ci sia; quanto alla capienza morale lascio giudici il signor Senatore proponente ed i signori Senatori qui presenti.

Dunque io pregherò la maggioranza della Commissione di volersi recare al suo Banco.

Prima di tutto si darà lettura di un Decreto reale portante la nomina di un Commissario regio per sostenere la discussione di questo progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del Decreto reale che nomina il cavaliere Antonio Rabbini Commissario Regio per sostenere questa discussione.)

Presidente. Trattandosi di un progetto di legge assai lungo, credo che il Senato mi dispenserà, come altre volte si è praticato, di leggerlo per intero.

Se non c'è osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

Secondo la regola di alternativa che credo sia opportuno seguire in questa discussione, e secondo l'uso generale che la discussione cominci dall'opponente, do la parola al Senatore Arnulfo che è il primo iscritto contro la legge.

Senatore **Arnulfo.** Signori Senatori. Imprendo a trattare un argomento grave, difficile, delicato; nè io sarei primo ad affrontare tali difficoltà se una circostanza particolare non mi astringesse a parlare senza ritardo.

Membro della minoranza dissenziente della Commissione, ho creduto utile per la discussione che si conoscano fin dal principio di essa i motivi principali per cui non posso accettare la legge quale è proposta, onde non obbligare i Senatori ad interpretarli.

Non m'astenterei tuttavia di parlare per primo, se

ad incoraggiarmi non venisse quella benevola attenzione della quale il Senato sempre mi onorò allorchè ho preso la parola, e spero vorrà continuarmi abbisognandone oggi più che mai.

Il caso ha voluto che io fossi opponente a due progetti di legge riflettenti le imposte, i quali vennero l'uno dopo l'altro all'esame del Senato, quello sui redditi della ricchezza mobile, e questo sull'imposta fondiaria. Potrebbe per avventura taluno credere che io sia un avversario sistematico a qualunque legge d'imposta; ciò non è, o Signori, mi affretto a dichiararlo, e spero che il Senato vorrà ricordare che ben molte altre leggi d'imposta furono qui discusse, le quali trovarono in me un propugnatore, un relatore, e che ho procurato fossero dal Senato gradite; lungi dunque ogni idea di preconcetta opposizione. I termini nei quali è concepita la legge, lo scopo cui essa tende esigono necessariamente, e me ne duole, che si debba parlare di *compartimenti*, e considerare lo Stato italiano siccome diviso in frazioni: ma è pur forza seguire il sistema che il progetto di legge adottò; ma in ciò fare userò quella temperanza che è necessaria onde non creare, fomentare od accrescere dissidii e discordie, dal che sono assolutamente alieno; desidero solo che si tenga presente questa mia dichiarazione la quale debbe valere ad escludere ogni contraria interpretazione.

Passo all'esame del progetto.

Il Ministero si propone doppio scopo.

Il primo di ottenere una certa tal quale provvisoria perequazione dell'imposta fondiaria fra i diversi compartimenti, che costituivano un tempo altrettanti Stati ed ora compongono il Regno d'Italia. Il secondo, di aumentare l'imposta fondiaria di circa 20 milioni.

Per ben comprendere il concetto che si riferisce al primo scopo del Ministero, occorre richiamare le parole del Regio Decreto dell'11 agosto 1861 che creò la Commissione, la quale formulò e presentò al Ministero il progetto di legge che è ora in discussione, che subi poi alcune modificazioni, ma che nella massima e nelle più vitali sue parti è identico.

L'articolo primo è così concepito:

« È istituita una Commissione coll'incarico di ricercare i mezzi pratici più spediti per ottenere in via provvisoria la perequazione delle basi dell'imposta fondiaria delle varie provincie del Regno d'Italia a fine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima. »

Gioverà altresì il leggere la relazione del signor Ministro colla quale egli presentò alla Camera dei Deputati il progetto, onde meglio comprendere quale realmente sia lo scopo che egli si propone.

« Innanzi tutto è necessario definire il vero oggetto, lo scopo preciso della presente legge.

» Con essa non si intende, come alcuni supposero, di perequare l'imposta fondiaria tra i singoli possessori di stabili per mod) che si abbiano a correggere anche quelle differenze che si notavano pure in passato nella estimazione dei fondi tra contribuente e contribuente;

no, la necessità della presente legge sorge dal fatto delle avvenute annessioni e dalla persuasione che è nella coscienza pubblica che i diversi ex-Stati fossero inegualmente gravati dalle contribuzioni sugli stabili; quindi essa mira sostanzialmente a ripartire la totalità dell'imposta fondiaria, che ora si paga in Italia, in modo più equo del presente tra i diversi ex-Stati, tenendo in massima perequata l'imposta nel loro interno, salvo a procedere, come fa questo schema di legge, a qualche successivo riparto interno ove ciò era assolutamente necessario o se ne è mostrata evidente la giustizia e facile il modo di pervenirvi. »

Rimane così ben chiarito quale è il primo scopo cui tende questo progetto di legge, quale il mezzo che il Ministro adoperò per raggiungerlo, l'opera cioè di una Commissione creata con un incarico determinato.

La maggioranza della Commissione del Senato ha posto a sè medesima la seguente domanda (pagina 6 della relazione):

« La domanda preliminare che la Commissione ha fatto a sè stessa è la seguente:

» Sussiste veramente fra i compartimenti catastali una notevole diversità di aggravio nella proporzione fra la rispettiva ricchezza fondiaria e l'imposta prediale? »

Questa domanda io l'ho pur fatta a me stesso. Mi sono altresì fatto il seguente quesito, cioè: Il modo col quale si vuole che la perequazione si faccia, è egli ammissibile, perchè sia dimostrata (prego il Senato di ritenere che parlo di dimostrazione, non di credenza o di congettura) la necessità assoluta di fare una perequazione provvisoria, urgente, o come dicesi negli atti della Commissione alla grossa, grossolanamente?

Il Ministero ci dice essere nella coscienza pubblica che le diverse provincie o ex Stati sono inegualmente gravati dalla contribuzione sugli stabili.

Se male non mi appongo, la coscienza pubblica è ciò che tutti sanno e può sapersi da tutti, ossia dalla generalità dei cittadini.

Ora, domando io, sarà vero che la generalità o la maggioranza sappia che vi è una differenza positiva, certa, non equivoca o supposta, che fra gli ex-Stati, fra i componenti, dirò, per valermi dell'espressione della legge, vi ha una tale disuguaglianza nelle basi dell'imposta fondiaria, che esige imperiosamente che con mezzi eccezionali, pronti, inusitati si debba immediatamente correggere?

Io per verità non so persuadermene, e credo che ognuno di noi può conoscere, può sapere le differenze d'imposta che vi sono fra comunità e comunità, fra circondario e circondario, difficilmente può fra provincia e provincia, ma non oltre. Ma che gli abitanti, le popolazioni delle antiche provincie sappiano i rapporti che vi sono tra l'imposta complessiva da essi pagata e quella delle provincie meridionali e viceversa, avuto riguardo al reddito reale degli stabili rispettivi; che i lombardi conoscano i rapporti colla Toscana e viceversa;

che in una parola la generalità degli abitanti conosca simili rapporti nel modo che sarebbe necessario per poter affermare che la coscienza pubblica li dichiara ineguali, ingiusti, e riconosca il bisogno di provvedere con mezzi eccezionali, è ciò che io non so credere.

La maggioranza stessa della Commissione ha vista la difficoltà di persuadere altri di ciò; nè poteva sfuggire ad uomini tanto chiaroveggenti ed istruiti; e procuro di venire in sussidio del signor Ministro. A pagina 7 della sua Relazione così scrive:

« E tanto è vero che la convinzione di un peso ineguale nel rapporto di un'imposta fondiaria che tratteneva dall'augmentarla era nella coscienza universale, che nessuno avverso nel 1861 la creazione di quella Commissione, che tale sconcio doveva constatare e prepararne il possibile rimedio. I laggi non vennero che quando se ne conobbero le conclusioni.

Ecco come la maggioranza della Commissione crede giustificare che vi è la coscienza universale invocata dal Ministro in suo appoggio.

Per me non so vedere in un fatto negativo la prova di un fatto positivo, nel silenzio, cioè, nella niuna opposizione de' cittadini, quando emanò il decreto del 1861 che testè ebbi l'onore di leggere. Ma, domanderei, come mai si sarebbe potuto fare opposizione a tal decreto? quando fu promulgato sul foglio ufficiale il decreto già esisteva. Chi è che si prende la briga di contrastare ad un decreto che istituisce una Commissione incaricata di fare studi o lavori ad uso del Ministero?

Altra cosa è quando i lavori sono fatti e si vogliono applicare; e la Commissione ci dice: « Quando il lavoro fu fatto, quando se ne cercò l'applicazione, allora sorsero i reclami »; ed io osservo, tutti i cittadini che potevano sperare da quei lavori un risultato consentaneo alla propria convinzione tacquero; quando videro che i risultati fallivano alle loro speranze reclamarono; e così doveva essere. Quindi niun argomento si può validamente trarre da quel non fatto, da quel non reclamare contro il decreto del 1861. Ma la stessa maggioranza della Commissione ben si avvide che questo argomento non era di gran peso, e perciò soggiunge nella relazione predetta: « Ma a tutto ciò si può obiettare, è presunzione. non prova. Sta bene; ma una prova fu rintracciata, e per quanto la natura delle cose il consente, fu rinvenuta dalla Commissione governativa. »

Sono preziose queste ulteriori dichiarazioni della Commissione, in quanto che essa riconosce che dall'accennata circostanza poteva tutto al più derivare qualche presunzione, ma che non costituiva una prova ed ha bisogno di appoggiare le sue asserzioni all'operato della Commissione governativa, usando però la prudente avvertenza di aggiungere, che è attendibile per quanto la natura della cosa il consente.

Ma, Signori, una cosa che è nella coscienza pubblica, che è nella coscienza universale, parmi che non

avrebbe dovuto dare luogo a questa limitazione, per quanto la natura della cosa il consente; quando la cosa è di pubblica notorietà, e tutti la sanno, non è necessario ricorrere, per giustificarla, all'operato di Commissioni, ravvisandolo soltanto sufficiente per quanto la natura della cosa il consente. Io non dubito che la Commissione governativa, composta d'uomini eminenti, distinti per sapere e perseveranza di propositi, avrebbe fatto meglio, se avesse potuto; se nol fece, uopo è conchiudere che la natura della cosa non lo consentiva. Io quindi sono, parmi, autorizzato a conchiudere che non è provata la necessità della percuazione (nel modo singolare che si vuol fare) all'epoca del decreto del 1861, e non lo è neppure dopo l'operato della Commissione governativa obbligata a fare ciò solo che la natura della cosa consente, il che vale a dire, non come desidererebbe poter fare, e si dovrebbe fare.

Ma il Ministero ricorre ad un altro mezzo per giustificare il proprio assunto, e a pagina 4 della sua relazione così scriveva: « Comincerò dal farvi osservare che le provincie ove l'imposta fondiaria governativa è giudicata più grave dalla pubblica opinione sono: la Lombardia, l'ex ducato di Parma, l'ex Pontificio e Napoli; mentre quelle ove si ritiene più lieve sono: le provincie continentali del Piemonte e di Liguria, la Toscana e la Sicilia. Questo giudizio quasi intuitivo viene confermato da queste semplici cifre: si pagano attualmente in tutto il Regno d'Italia per imposta fondiaria, decimo di guerra e spese d'esazione L. 104,921,000. Ora col riparto attuale, risulta che la Lombardia paga 7 65 per abitante, l'ex-ducato di Parma 7 23, lo Stato ex-Pontificio 5 45, il Napoletano 4 55; mentre il Piemonte non paga che 3 98 a testa, la Sicilia 3 65, la Toscana 3 64. »

Come si possa credere che molti sappiano (non dico l'universalità) per intuizione, che certi compartimenti, di considerevole estensione, per esempio il napoletano, il sardo ligure paghino più o meno degli altri, io non me lo so immaginare, e vedo anzi che la stessa Commissione governativa, con molta difficoltà è giunta a raccapezzare qualche idea, qualche risultato al riguardo, con lunghi studi, con sedici mesi di lavoro e di indagini fastidiose.

Quando si tratta di materie positive, di due e due fan quattro, non si può ammettere intuizione.

Ma l'argomento che trovo meno fondato degli altri, è quello che si vuole ricavare da ciò che si paga in ciascun compartimento diviso per popolazione. Per verità io credo che per poco che si consideri la natura del suolo e la popolazione relativa, non solo d'Italia, ma altresì di altri paesi, si riconoscerà che generalmente nelle pianure, laddove sono lat. fondi, la popolazione è scarsa, e tant'è che sovente numerosi abitanti di siti alpestri, più vicini, e talvolta anche remoti, sono chiamati a supplire alla mancanza di braccia di cui l'agricoltura ha bisogno in determinate epoche dell'anno; per contro nelle valli, laddove il terreno è scarso, laddove

il terreno è prezioso appunto perchè scarso, ma di gran lunga insufficiente ai bisogni di una numerosa popolazione, ivi è abbondantissima, e la necessità le impone di dedicarsi all'industria, ai traffici, o di emigrare temporaneamente affine di procacciarsi di che vivere, perciocchè un suolo scarso ed ingrato non somministra i mezzi che danno luogo all'aumento della popolazione, la quale cresce in ragione dei mezzi di sussistenza, ma nelle valli non sono ricavati dal suolo che abita.

Io credo perciò che l'argomentare dalla popolazione sia un errore. Nè il signor Ministro, profondo conoscitore specialmente di questa materia, che seppe luminosamente trattarne in opere pregiate, da tutti noi conosciute ed apprezzate, non ha dissimulata la difficoltà di sostenere una tesi tanto pericolosa, quindi soggiunse nella sua relazione:

« Quantunque il calcolo per popolazione non possa servire di base al riparto dell'imposta fondiaria, pure esso deve essere accolto come una non ispregevole indicazione, soprattutto quando si tratta di provincie non molto dissimili fra loro, e gli sbalzi salgono dalle une alle altre a più del doppio. »

Il signor Ministro riconobbe che l'argomentare dalla popolazione non era molto sostenibile in genere, ma acquistava qualche importanza trattandosi di provincie non molto dissimili fra loro. Signori, si tratta della percuazione del Regno d'Italia, e per ciò non so come si possa asserire che le provincie non sono molto dissimili fra di loro; vediamo che da un estremo all'altro d'Italia vi è tale una differenza da non potersi dire la maggiore, o si consideri la diversità delle produzioni del suolo, o la sua feracità, o le condizioni dell'industria, delle arti e del commercio. Quindi io dico, non sussistendo il fatto addotto, non sussiste la conseguenza che se ne è derivata. Il signor Ministro scorgendo che il mezzo di conguaglio proposto è del tutto eccezionale, straordinario, cerca di darvi appoggio ricorrendo a precedenti; egli invocò l'operato della repubblica Cisalpina, la quale, ei disse nella relazione, in un mese ha fatto un conguaglio provvisorio che durò poi per molto tempo.

Io comincerò per dire che l'accennare a precedenti non giova, se non concorre la prova che produssero buoni risultati, che non sorsero lagnanze, prova la quale manca compiutamente.

Sarebbe ugualmente necessario dimostrare che la continuazione del riparto provvisorio non sia stata la conseguenza di fatti i quali abbiano impedito o ritardato che si correggessero gli errori, ma che sussistè perchè era buono; ma sarà pregio dell'opera il riconoscere se veramente l'argomento che poggia sul precedente della repubblica Cisalpina, quand'anche fosse accompagnato dalle anzidette dimostrazioni, abbia valore. La legge della repubblica Cisalpina è dell'8 ventoso, anno VI.

Io ne riferirò i pochi articoli che fanno al caso.

« Art. 1. L'imposizione prediale per tutta la repubblica è di 30 denari sopra ogni scudo di valore censuario ragguagliato all'estimo milanese. »

Dopo aver determinato l'uso da farsi del prodotto dell'imposta, si soggiunge all'art. 4:

« Per le diverse parti della repubblica si opera quest'anno provvisoriamente lo scutato equiparativo della tavola seguente, nella quale se all'epoca della nuova imposizione si scoprisse disuguaglianza di riparto, sarà accordato alle parti rispettive il compenso di quanto risulterà essere nel frattempo stato imposto di più o di meno. »

Segue a detto articolo l'indicazione delle provincie collo scutato ad ognuna assegnato ragguagliato al censo di Milano. Ma le condizioni della repubblica Cisalpina sono assolutamente diverse dalle nostre, da quelle del regno d'Italia.

Difatti poche erano le provincie che costituivano quella repubblica in confronto del territorio italiano attuale; sono una parte di esso di poca estensione.

Allora eravi la guerra e perciò urgenza di provvedere a molti bisogni: non era ancora la repubblica ordinata, quindi la necessità di trarre danaro senza andare per le lunghe, nè troppo ponderare la giustizia dei mezzi. Vi sono altri provvedimenti anteriori i quali, come il surriferito, sono improntati del più assoluto dispotismo, sebbene emanino da una repubblica. Ma appunto perchè la legge non era ponderata, non aveva fondamento di giustizia, si dichiarò durativa per un solo anno, e si diede con essa affidamento ai cittadini assoggettati all'imposta, che dirò fissata arbitrariamente (niuna base essendosi indicata dalla quale siasi partito per determinare lo scutato delle singole provincie), che si sarebbe tenuto conto della differenza fra il dovuto ed il pagato in più, quando si fosse fatta una migliore perequazione: penso che i contribuenti, non avranno avuto troppa fiducia in queste promesse, ma intanto ciò serve a dimostrare che il provvedimento era temporaneo, provvisorio, affinchè ne fossero accettate le conseguenze più o meno avverse. Non è dunque da tale esempio che si possa argomentare per giustificare l'attuale progetto che si presenta in tempo di pace, in tempi normali, che deve applicarsi al vasto regno italiano e non a poche provincie.

Vediamo ora se altri Stati di estensione considerevole, i quali avevano sperequazioni straordinarie, abbiano fatta una perequazione sommaria d'urgenza, alla grossa, come si vuole fare da noi.

La Francia nel 1790 decretò la formazione di un catasto ed il pagamento di una contribuzione fondiaria sola in denaro, a vece che da prima erano molte e si pagavano generalmente in natura. Ivi s'intraprese il lavoro del catasto, ma siccome per propria natura è lento, siccome molte vicissitudini politiche ne tardarono il compimento, si riconobbe la necessità di fare intanto, come si suol dire, qualche cosa a sgravio dei contribuenti troppo inegualmente gravati d'imposta fondiaria. Ciò che si fece, ce lo addita Audiffret nel suo sistema finanziario, ove dice: « Elle cherche à profiter

des données déjà réunies pour préparer un travail général sur les forces contributives de tous les départements. Des commissaires spéciaux, choisis parmi les hommes les plus expérimentés, furent chargés de vérifier sur tous les points du royaume, d'après les documents existant auprès des directeurs des contributions et sur le vu des résultats du cadastre et des baux à ferme, la proportion de l'impôt direct avec le revenu net imposable. Les événements de 1815 suspendirent l'exécution de cette opération importante, et ce n'est que la loi du 15 mai 1818 qui a autorisé à la reprendre et à la compléter par la suppression des actes de ventes. Le résumé des évaluations présentées pour chaque partie de la France par les différents délégués du Ministre des finances, exigeait encore une révision définitive qui fit disparaître plusieurs inexactitudes résultant d'une manque d'ensemble et d'uniformité dans la marche de ce travail difficile. On fut donc obligé de solliciter encore un délai pour perfectionner ces nouvelles bases de répartition, et de n'accorder, en 1819, qu'un dégrèvement provisoire de 4,500,000 fr. aux départements le plus surchargés.

» De nouveaux commissaires eurent la mission de revoir tous les éléments des calculs précédents, de les soumettre à l'épreuve d'un contrôle dirigé par les mêmes principes et de les ramener à un taux commun. Ces dernières vérifications ont assuré l'exactitude et le rapport proportionnel de tous les termes sur lesquels on a fait reposer les propositions de dégrèvement adoptées par la loi du 31 juillet 1821, et qui ont soulagé cinquante deux départements évidemment trop imposés, de la somme de 13 millions 529,000 francs. Cette rectification a fait descendre le principal primitif de la contribution foncière de la somme de 240,000 millions à celle de 154 millions 681,000 francs, et a réalisé en faveur des contribuables, depuis l'origine, un adoucissement total de 86 millions. Le bienfait de cette mesure a rendu la charge de l'impôt moins pesante et plus équitable, moins onéreuse à acquitter et plus facile à percevoir. Il était digne du Gouvernement du Roi de se proposer une aussi noble tâche et de l'accomplir avec autant de zèle que de justice. »

Ecco ciò che avvenne in Francia, la quale non fece un'operazione simile a quella che si vuol fare da noi che vogliamo aggravare alcuni compartimenti sgravandone altri; essa altro non fece che sgravare alcuni dipartimenti d'una porzione d'imposta, locchè è ben altra cosa, perchè lo sgravio è facilmente consentito ed è accetto, l'aggravio più difficilmente si sopporta. Ma per giungere anche al solo sgravio, quali e quante furono le precauzioni che risultano essersi prese dalla Francia? Si inviarono agenti delle contribuzioni sul luogo, si interrogarono le autorità locali, si presero per norma esaminati sul luogo, gli affittamenti; non si trasandarono, ma soltanto come complemento dell'operazione, gli atti di vendita (e prego il Senato di notare che gli atti di vendita furono consultati unicamente per compiere l'o-

perazione) e furono esaminati non a Parigi ma nelle località: noi invece li prendiamo come unica norma e li esaminiamo sopra mal redatti elenchi a Terino. Ma non ostante tali precauzioni onde riuscire ad alcun che di approssimativamente giusto, si riconobbe in Francia la necessità di procedere ad una revisione dei lavori già con tante cautele fatti, e si operò intanto la scurico di una somma di quattro milioni e qualche frazione per far luogo, dopo la revisione, ad una maggiore diminuzione. Io credo quindi che meglio si argomenti dal fatto della Francia, di quello che si possa argomentare dal fatto della repubblica Cisalpina, tenuto conto delle rispettive condizioni, in quanto che, ripeto, le condizioni politiche della repubblica Cisalpina erano ben altre di quello che siano ora le italiane e della Francia.

Ma senza ricorrere all'operato di altre nazioni, possiamo valerci di patrii fatti. Non è posto in questione che nelle antiche provincie, parlo delle piemontesi e liguri, vi sia grande disuglianza nell'imposta da fondo a fondo, e per conseguenza tra provincia e provincia.

Ciò è cosa incontestata ed è anzi dimostrata dallo stesso progetto di legge che è in discussione, nel quale si introdussero disposizioni speciali per le provincie piemontesi e liguri, perchè si riconobbe che vi era disuglianza nel tributo fondiario da esse sopportato. Ebbene forse che in Piemonte non venne in mente agli uomini di Stato, e fra questi principalmente al conte di Cavour, di fare una qualche cosa pel conguaglio, mediante una stima provvisoria in attenzione del catasto definitivo dei beni di dette provincie? No, Signori, il conte di Cavour era sollecito nel cercare le fonti alle quali attingere per impinguare l'erario, ed egli aveva in animo l'aumento del 25 0/0 sulla contribuzione fondiaria, ma una Commissione di 14 membri della Camera Elettiva nella relazione del 24 novembre 1853 ha respinto simile proposta, e non fu riprodotta per una ragione che il conte di Cavour medesimo ebbe a dichiarare, di questa è utile che siano conosciuti i termini nei quali è concepita affinchè siano apprezzate le opinioni di quell'illustre uomo di Stato.

Egli diceva nella tornata 18 dicembre del 1854 della Camera dei Deputati: « Se godessimo dei benefici di un catasto ben ordinato, sarebbe stato possibile introdurre nella legge disposizioni atte ad esonerare dall'aumento la parte depauperata delle popolazioni, ma non esito a dichiararlo, allo stato del nostro catasto una disposizione analoga a quella da me accennata riuscirebbe impossibile ad attuarsi ed incontrerebbe tali e tante difficoltà da ritardare in modo indefinito le operazioni finanziarie; ed è perciò che ho dovuto rinunciare all'idea che era nata in me e che avevo per qualche tempo accarezzata, di proporre un aumento di imposta territoriale per diminuire alcune altre imposte indirette. »

Il conte di Cavour adunque non ha creduto che il Piemonte fosse in tali condizioni da poter sopportare (allo stato delle cose d'allora, che è ancora lo stesso

attualmente, oltre i peggioramenti di cui parlerò in appresso) un aumento d'imposta del 25 per cento.

Nel 1856 una Commissione della Camera dei Deputati, (che aveva nel suo seno due egregi personaggi, d'uno dei quali non posso che richiamare la memoria, perchè è ora tra i trapassati, e dell'altro che fa parte dell'attuale Ministero, per non offenderne la modestia mi asterrò dal dire le speciali le profonde cognizioni nella materia delle quali ognuno lo riconosce dotato, voglio dire l'ingegnere Despine, ed il conte Menabrea, allora membro della Camera dei Deputati), fece degli studii diretti a procurare in attenzione del catasto stabile, una perequazione provvisoria dei beni rurali di terraferma.

Questi personaggi in tale circostanza ebbero forse a proporre mezzi eguali o simili a quelli che ora sono proposti; proposerò essi una perequazione sommaria, d'urgenza, provvisoria, fatta alla grossa? Signori, no. Essi nella relazione alla Camera del 13 marzo 1856, si limitarono a fare una proposta di perequazione provvisoria, la quale, dissero, avrebbe potuto compiersi in cinque anni, e le cui basi principali consistono nell'articolo 5, che, essendo breve, mi permetterò di leggere:

« La stima censuaria o reddito netto imponibile dei beni rurali sarà desunta dal valore locativo reale o presunto in comune commercio.

» A quest'effetto sarà completato un quadro dei contratti di fitti, vendite, permuta e divisioni operate nell'ultimo decennio.

» Sarà egualmente compilato un quadro delle mercuriali dei prezzi dei vari generi nell'ultimo decennio.

» Colla scorta dei dati precedenti, l'agente del catasto, assistito dal perito del comune e da un perito scelto dal Governo sopra una lista formata dal Consiglio provinciale, procederà alla valutazione del reddito imponibile di ogni massa di coltura. »

Tralascio le altre disposizioni di esecuzione; mi limito ad accennare quella che ho letta per inferirne che quelle persone tanto perite non si azzardarono di proporre mezzi della natura di quelli che ora discutiamo, ma altri, e molto più tranquillanti o soddisfacenti, che se si fossero in ora abbracciati, il progetto di legge per il conguaglio non incontrerebbe serie difficoltà. Invoco quindi l'autorevole voto dei nominati due ingegneri, per dire che non è da farsi in oggi ciò che nel 1856 non si riconobbe conveniente: di proporre per le provincie piemontesi-liguri.

L'onorevole signor Ministro forse ripeterà avanti al Senato, ciò che disse alla Commissione, vale a dire che egli è profondamente convinto, che i compartimenti sgravati, mediante l'articolo primo del progetto di legge, non lo sono a sufficienza, e quelli aggravati non lo sono bastevolmente.

Io non pongo in dubbio la profonda convinzione del signor Ministro del quale conosco la lealtà. Ma io credo che i contribuenti i quali non conoscono il commendatore Minghetti, non vedranno in chi ciò asserisce, che il signor Ministro delle Finanze poste in condizioni

non troppo favorevoli, e quindi accoglieranno con diffidenza quella profonda convinzione, e da essa non si lasceranno persuadere della giustizia del proposto conguaglio per pagare senza gravi lagnanze l'imposta relativa.

Riassumendo, dico non giustificato che vi fosse al tempo della creazione della Commissione, cioè nel 1861, la persuasione sorta dalla pubblica coscienza che autorizzasse una misura così straordinaria, qual è quella di fissare le basi del riparto dell'imposta fondiaria dell'intero Stato italiano, senza la trasferta d'una sola persona perita sui luoghi, od altra guarentigia, ma dal tavolo a Torino.

Tutto al più io credo che si possa affermare come cosa possibile, come cosa probabile che vi siano ineguaglianze nel tributo fondiario, ma nello stesso modo che la Commissione del Senato nella relazione (parlo sempre della maggioranza) ha detto che sarebbe un fenomeno, se mai si avverasse che ineguaglianze non ci fossero, potrebbe pure accadere che facendo studi ed usando mezzi acconci si verificasse il fenomeno nel senso che la sperequazione non fosse di tale importanza da meritare d'essere corrette.

Veniamo ora al lavoro della Commissione. Prima di parlare stimo mio debito di dichiarare, e punto non dubito che gli onorevoli membri della Commissione vorranno deferire alla mia asserzione, di dichiarare, dico, che se io debbo, per l'assunto che mi son preso, dimostrare che il suo operato non è da adottarsi, che se io non posso non combattere alcune sue opinioni, io nutro però il suo ossequio per essa e per tutti i membri che ne la compongono, anzi sto per dire sono compreso da ammirazione per la rara perseveranza colla quale essa continuo in un lavoro tanto difficile, e così improbo e dirò anche non incoraggiante; che per conseguenza qualunque mia parola a questo riguardo desidero che sia interpretata nel senso, che essa non è suggerita né da spirito di censura né da altro sentimento qualsiasi ma improntato dal massimo rispetto per la Commissione e per tutti i suoi membri.

Se è vero che le imposte rappresentano una parte del prodotto dei terreni, è altrettanto certo che un'imposta non si può dire ben collocata, ben ripartita, se non quando si conosca la produzione che colpisce.

Il mezzo generalmente abbracciato per accertare l'ammontare della produzione territoriale onde assoggettarla ad un'imposta è la stima catastale. Quindi, quanto più un sistema qualunque di perequazione si scosta dai metodi adottati per le stime catastali, tanto più è pericoloso, sindacabile, e da abbracciarsi con circospezione.

Ciò posto accennerò quali sono le norme che si seguono per gli estimi catastali, e non le dirò tutte. In primo luogo si determinano le basi generali ed uniformi che debbono osservarsi da coloro che sono chiamati a fare gli estimi, si stabiliscono tariffe per ogni qualità di terreno, di ogni Comune, le quali sono discusse col concorso delle rappresentanze comunali, di persone pe-

rite, di uomini pratici. L'applicazione ne è fatta dai periti sulla località, il loro operato è sotto il controllo d'ispettori, e verificatori, poscia si ammettono i reclami degli interessati sui quali si pronuncia da apposite Commissioni; ciò non pertanto, quando le stime sono condotte a termine, si verifica per lo più ancora se tra provincia e provincia vi sono differenze da correggere, e queste formano oggetto di ulteriori studi, di ulteriori lavori.

Compite le stime parziali si ottiene il risultato complessivo col riassunto dell'estimo delle singole parcelle per comuni, per circondario, e per provincie. Dal che si conosce la produzione del suolo dello Stato intero, sul quale si determina poi la quota dell'imposta in quella proporzione che si crede equitativa.

Ora vediamo di quanto si scosti l'operato della Commissione governativa da questo sistema.

Chiunque consulti i verbali contenenti i lavori della Commissione si persuaderà che per lungo tempo vi furono molti dissensi, si proposero vari sistemi reciprocamente rifiutati o combattuti, sinché si venne nel proposito di cercare il rapporto fra la rendita censuaria e la rendita reale di tutto il Regno, esaminando i prezzi di vendita di alcuni terreni nel decennio dal 1851 al 1860.

Quando si fece questa proposta si riconobbe che il desumere il reddito dallo sole vendite, e da relativamente poche vendite, era cosa assai pericolosa, quindi si accennò ai fitti, i quali possono servire di norma, non certissima, ma sicuramente assai migliore di quello che lo siano i prezzi di vendita. L'affitto rappresenta il reddito, o certo o sommamente approssimativo, la vendita rappresenta ben altro, ma non si coltivò tale mezzo degli affittamenti perchè non praticati in alcune provincie. La conseguenza avrebbe dovuto essere di riconoscere che mancavano elementi per fare una perequazione provvisoria. Per giudicare meglio del sistema abbracciato, di consultare cioè i prezzi di vendita per dare appoggio alla mia opinione, riferirò quella autorevole dell'onorevole Commissario regio, membro egli pure della Commissione governativa; e la dico autorevole, inquantochè da lunga mano ebbi l'opportunità di conoscere e di apprezzare le molte cognizioni di cui è fornito nella materia catastale. Debbo però dichiarare anzitutto che, sebene io non consenta nei finali risultati cui venne la Commissione, mi occorrerà tuttavia sovente di avvalorare la mia opinione con quella di non pochi dei membri componenti la medesima.

Diceva adunque l'onorevole Rabbini (pag. 122 dei verbali): « In quanto al progetto Morandini, io mi asterrò per ora dal portar giudizio sul suo valore intrinseco, e mi limiterò a ripetere quanto esso osservava in altre adunanze sulla erroneità del sistema di cercare la rendita per mezzo dei valori venali, sistema che in nessun censimento sarebbe mai stato adottato. »

L'opinione del direttore generale del catasto, che mi assicura che questo sistema non fu mai adottato, è per me un non lieve appoggio.

L'onorevole Del Maino, altro dei membri della Commissione, esprimevasi nel modo seguente, e che trovo riferito nel verbale 15 dicembre 1862: « Del Maino dà lettura della relazione alligata al presente nella quale espone i principii e le norme seguite nella compilazione del progetto del congiungimento dell'imposta fondiaria basato sullo spoglio dei contratti di compra e vendita, avvertendo che questo progetto, come quello che si appoggia a dati in gran parte positivi, mentre può essere più o meno modificato secondo i diversi saggi d'investimento del danaro, che la Commissione avviserà più prossimi al vero, non comporta per altro di essere moderato cogli altri, i quali posano intieramente sull'arbitrario. »

Ecco dunque come i membri della stessa Commissione che proponevano il sistema di desumere la rendita dai contratti di vendita, qualificavano i sistemi contrari.

Adottato il sistema si fece lo spoglio di 747.000 contratti, i quali furono scelti nel decennio dal 1851 al 1860. Io affermo che questo decennio fu inopportuna-mente scelto. Durante il medesimo seguirono nelle diverse parti d'Italia mutamenti politici ed economici in conseguenza dei quali i contratti di compra e vendita andarono soggetti ad oscillazioni tali nei prezzi da non potere più servire di base a conoscerne e dedurne il presumibile reddito degli stabili.

Tanto è ciò vero che i signori membri della Commissione *Del Maino*, *Mischi* e *Morandini* proponevano che il decennio fosse scelto anteriormente al 1848, dicendo anormale il decennio ultimo che fu scelto (pagina 207 dei verbali).

Evidentemente non per altra ragione costoro proponevano un decennio anteriore al 1848, se non perchè quell'epoca era più normale per tutte le parti d'Italia, e perchè in quell'epoca non avvennero cambiamenti politici, mutazioni economiche d'ogni maniera, guerre e tregue alternativamente.

Ma vediamo se nel procedere allo spoglio dei 747.000 atti siensi prese le necessarie precauzioni, prestabilite le norme atte a garantire un risultato cui si potesse con fiducia deferire.

Si disse agli agenti demaniali, ai direttori del registro e simili, fate lo spoglio di tutti i contratti del decennio; ma non si ordinò loro di fare lo spoglio di tali contratti per determinate quantità e qualità di terreni e per somme determinate e proporzionali alle pianure, ai luoghi montagnuosi, ai colli. Io domando come si possa facendo lo spoglio dei contratti a caso, diversi per numero, per qualità di terreni e per quantità, dedurre la rendita territoriale di tutta la superficie d'Italia.

Ma, Signori, non sono io solo che trovo viziosissimo

il modo col quale si ordinò lo spoglio dei contratti, ma lo dico meglio di me l'onorevole Rabbini a pag. 132:

« Un'altra osservazione è fatta ancora dal cavaliere Rabbini relativamente al numero dei contratti. Dovendo i contratti comprendere territori di montagna, di collina e di pianura, il ristretto numero diviso per quelle tre qualità di terreni diventerà per ognuna ristrettissimo. »

Lo stesso Commissario regio soggiunge:

« Il signor cavaliere Rabbini dichiara non credere che il progetto Morandini possa servire di base alla perequazione, senza che concorrano insieme ad esso altri dati. Anzitutto la rendita desunta dai contratti di compra-vendita, non è la vera. Non è possibile, egli dice, avere un'idea della rendita d'un fondo, senza fare una qualche stima di esso.

» D'altronde quali sono le condizioni che si richiederebbero affinchè i contratti di compra-vendita possano servire di ragionevole base? I contratti spogliati dovrebbero essere stati fatti su tutta la superficie del Regno, essi dovrebbero riguardare tutte le specie di proprietà, vale a dire la proprietà massima, la media, la minima. Portando l'attenzione unicamente sui contratti che si riferiscono a piccole proprietà non può a meno di aversi una base erronea. Ora si esamini il progetto. »

« Nelle provincie napoletane domina piuttosto la grande proprietà, ed invece i contratti spogliati nel progetto riguardano proprietà piccolissime.

» Lo stesso nella Sicilia. E fondando i risultati sul valore della piccola proprietà non si può avere il vero valore generale dei beni.

» Lo stesso è a dirsi dell'altra delle accennate condizioni. I contratti su cui si fonda il progetto non furono desunti da tutta la superficie del Regno.

» Dietro calcoli fatti, continua il signor Rabbini, la superficie cui si riferiscono i contratti del progetto non eccede i 250,000 ettari su tutto il Regno, locchè è assai poco.

» È a notarsi ancora che questi contratti non sono in egual proporzione divisi tra tutte le varie parti dello Stato.

» Non crede quindi che su tal base possa fondarsi un edificio così importante.

» Un altro elemento del progetto è il saggio del danaro. »

« Ora vedesi nel progetto che per contratti del valore medio di L. 938 nel Piemonte, fu valutato il saggio al 3 per 100; crede il signor Rabbini che, trattandosi di piccola proprietà, l'interesse nel Piemonte non possa eccedere l'uno per 100. »

« Così nelle provincie napoletane per contratti di L. 836 di valore medio si stabilisce il saggio dell'interesse al 5 per 100; anche questo saggio è eccessivo, perchè si tratta di piccole proprietà, e quanto più le proprietà sono piccole, tanto più il saggio dell'interesse diminuisce. »

I signori *Del Maino Mischi e Morandini* nel suggerire che si facessero gli spogli dei contratti di vendita proposero cautele, cioè, che « l'operazione fosse controllata da uomini intelligenti e di coscienza, che il governo li spedisce in numero sufficiente in ogni provincia. »

Ma nulla di tutto ciò si fece: il lavoro fu commesso agli agenti demaniali delle provincie, i quali io son ben lungi dal contendere che fossero capaci d'eseguirlo. Riconosco anzi in essi molta capacità, ma ciò che io contesto, egli è che avessero il tempo di ciò fare senza pregiudizio delle altre importanti loro incombenze quando questo tempo era oltremodo breve, mentre che per contrario tali operazioni esigevano molto e moltissima diligenza. Onde è evidente che essi dovettero affidarle ad impiegati subalterni meno idonei.

Nè questa è una mia allegazione.

Nella tabella che fu trasmessa agli agenti demaniali per descrivervi lo spoglio dei contratti, si è fra le altre cose indicato che nel riepilogo da collocarsi in fronte si riassume il prezzo di vendita d'ogni ettare di terreno ed il totale si dividesse per il numero degli ettari, col che si voleva conoscere il prezzo di ogni ettare.

Crede il Senato che le tabelle che furono presentate contengano veramente queste risultanze?

Io ho qui una parte degli elenchi che si sono raccolti in un circondario che più particolarmente conosco; mi sono limitato ad esaminare questi, perocchè ho creduto che vi fossero argomenti sufficienti per giustificare che il lavoro fu fatto inesattamente sotto ogni rapporto.

Ebbene, in tutti tali elenchi, e ve ne sono quattro volte tanti negli archivi per il solo circondario da me esaminato, abbiamo che la misura in ettari non è indicata nella colonna in cui si doveva portare, salvo dove i catasti sono fatti con misure decimali, e sono pochi. Là dove i catasti sono antichi, prima del regime francese in Piemonte, si descrissero i quantitativi a giornate e a tavole, od in altre misure locali, e poi nel fare l'applicazione si divise il totale del prezzo delle vendite per il totale delle giornate o tavole e si ottiene per risultato che il prezzo dell'ettare fu da lire 10, a lire 19, 22, 25, il che è errore indubitato perchè l'ettare è del valore per lo meno da lire 1000 a 3000, secondo la diversità dei terreni, e per taluni molto più. Il che basta per inferirne che l'operazione fu fatta senza intelligenza, che si è diviso il prezzo totale per il numero di tavole o giornate, che sono ben altra cosa dall'ettare. Quindi ne sorsero i più strani risultati.

Io non so, nè dai verbali che ho esaminato consta, se la Commissione abbia fatto dei lavori speciali per correggere simili errori. Ma quando ciò avesse la medesima eseguito, non rimane distrutto il fatto ed il mio argomento, perchè io non invoco i rilevati errori non per dimostrare che furono incaricate persone di fare tali lavori le quali o per la brevità del tempo, o

perchè non avevano la capacità opportuna, non capirono l'incarico ricevuto. Da ciò nasce per lo meno il dubbio che siano corsi errori molto più importanti.

Ciò non pertanto il risultato de' contratti di vendita è la base principalissima, anzi dirò unica del lavoro che si è concretato dalla Commissione governativa.

Se non che questo sistema di desumere la rendita da contratti di vendita, suppone che i beni non abbiano mai subito mutazioni, miglioramenti, o deterioramenti, perchè ove, come di fatto è, e non può essere altrimenti, i beni abbiano subito dei mutamenti, qual può essere il risultato dell'esame di 247,000 contratti che si riferiscono a piccole parti del territorio italiano prese isolatamente qua e là e senza norme, in relazione col totale degli stabili dell'Italia tutta? Come inferirne che tutti gli altri beni non caduti in contratto siano nelle stesse condizioni dei terreni che formarono l'oggetto dei contratti di compra e vendita esaminati?

Egli è come se si volesse argomentare il cambiamento di coltura di tutto il territorio italiano, scegliendo in alcuni Comuni pochi apprezzamenti, egli è come voler conoscere la differenza fra l'attuale popolazione dell'Italia e quella di un'epoca remota di cui si conosca il quantitativo, enumerando gli abitanti attuali di alcune sparse località, ed applicando le differenze ivi rinvenute a tutta l'Italia.

Citerò in mio appoggio l'opinione del nostro ottimo Collega il Senatore Bevilacqua, che in uno de' verbali (pag. 38) così si è espresso:

« Che in ogni caso poi non potrebbe convenire sul metodo che per la seconda perequazione prenderebbe a base i contratti di vendita. Dice che gli ripugna quel metodo, perchè il prezzo venale di un fondo comprende non solo il fondo stesso, ma ancora i capitali investivi, e perchè riferirebbe la tassa al capitale, non alla rendita; perchè inoltre, adottandolo, bisognerebbe tener mobili le tasse per le variazioni riguardevoli che d'anno in anno subiscono i valori capitali dei fondi; se non si voglia dar luogo ad indebiti aggravii e ad ingiusti riparti. Che se si voglia, per passare dal capitale alla rendita, tener conto del saggio d'investimento del danaro, è da osservarsi che anche questa varia d'anno in anno, e secondo che il contratto riguarda un fondo rustico, oppure un fondo urbano, non meno che in dipendenza di molte altre circostanze, di cui è impossibile tener giusto conto. »

Egli è vero che l'onorevole Bevilacqua riferiva queste sue osservazioni alla seconda perequazione che la Commissione si è assunto il carico di proporre, ma mi si permetta di dire, ciò che è errore, ciò che non è attendibile per la seconda operazione lo sarà per la prima? Io credo anzi che queste osservazioni hanno maggior valore per le operazioni fatte, come diciamo alla grossa, di quello che lo possano avere per la seconda; ciò che non vale per una perequazione ulteriore, non può valere per una perequazione attuale, essendochè la giu-

stizia deve presiedere all'una e all'altra. Qui mi occorrerebbe parlare delle intervenute transazioni e delle medie in conseguenza delle quali si conchiuse poi, per fiorirla, coll'adottare il progetto di legge che fu al Ministero sottoposto; ma per non essere troppo lungo nel mio dire mi limito ad osservare che non è materia nè di medie, nè di transazioni il dare agli uni, il prendere agli altri, come dice Garnier. D'altronde chiunque consulti ciò che si disse a pagine 523, 555, 143, 144, 147 dei verbali, scorderà che le transazioni medesime furono introdotte per necessità di porre un termine ai lavori e si sono moltiplicate tanto da non ispirare fiducia di buoni risultati.

In quanto alla tassa degli interessi, la scelta del decennio dal 1851 al 1860 ha gli stessi vizi che ha la scelta del decennio per i contratti di vendita, in quanto che non vi è dubbio che le condizioni del debito pubblico italiano, dei debiti pubblici degli ex Stati, le imprese industriali che sorsero in alcuni paesi e non in altri, hanno per tal modo modificato e reso oscillante il prezzo dei capitali, da rendere incerto qualsiasi calcolo che si voglia stabilire sopra il tasso dell'investimento del denaro in stabili; poichè quest'investimento si fa tanto maggiore o minore, a condizioni più o meno elevate, secondo che vi sono o non, altri mezzi più vantaggiosi d'impiego dei capitali.

Ora laddove c'erano titoli del debito pubblico aventi un corso elevato, i capitali affluivano maggiormente sugli stabili, in altri Stati nei quali il debito pubblico si accrebbe, e le condizioni d'acquisto dei relativi titoli erano migliori, l'investimento dei capitali in stabili era più limitato, quindi somma differenza nei prezzi. In una parola sui contratti fatti nel periodo dal 1851 al 1860, non si può fare solido fondamento per ricavare quale sia stata la tassa dell'interesse dei capitali impiegati nell'acquisto di stabili su tutta la superficie italiana, argomentandola da certe località, da certi punti in sè per nulla rassomiglianti in circostanze economiche o finanziarie sommanente diverse.

Se il Senato lo permette prenderò un momento di riposo.

Presidente. Si sospenderà la seduta per dieci minuti.

(La seduta è sospesa.)

Se i Signori Senatori credessero opportuno in questo intervallo si potrebbe procedere alla votazione per squittinio segreto sul progetto di legge che è stato discusso sul principio di questa seduta.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	109
Favorevoli	105
Contrari	4.

(Il Senato approva.)

Il signor Senatore Arnulfo ha la parola per la continuazione del suo discorso.

Senatore **Arnulfo.** Consenta il Senato che io dica alcun che dell'opportunità o non di proporre una perequazione delle basi dell'imposta fondiaria nei tempi attuali. Io non dirò con Smith e Say che debba sempre modificarsi l'estimo e l'imposta ad ogni cambiamento di produzione. Non dirò con Siamondi o Carli che gli estimi dei catasti debbono essere intangibili; ma dirò solamente con Giuseppe Garnier: « l'impôt foncier quand on l'établit est une expropriation du propriétaire pour une certaine partie de son fond; mais l'acheteur qui lui succède paye la terre en conséquence et ne subit plus l'impôt. — Dans la transmission dont la terre est l'objet les acheteurs et les vendeurs font la part de l'État, et l'objet de la transaction n'est plus que la partie du revenu foncier restant après le prélèvement de l'impôt. — Quand donc on veut modifier le chiffre ou la répartition, on exproprie le propriétaire, si on aggrave l'impôt — on lui fait un cadeau, si on l'augmente. Toute tentative de péréquation aurait pour effet de prendre aux uns pour donner aux autres. »

Dirò con Rezzonico, avvocato fiscale del censo milanese: « se la rinnovazione del censo non è già stabilita per massima ma giunge improvvisa, essa produce per molti possessori l'effetto contrario a quello cui si mira, imperocchè la differenza fra la rendita e la imposta forma un elemento delle transazioni contrattuali, e rinnovando il censo, viene spesso sollevato un possessore che per titolo di maggiore imposta ha pagato meno il suo fondo, e viene aggravato quello che per contraria ragione lo ha pagato a maggior prezzo. »

Dal che io non voglio dedurre che non debbansi mai fare perequazioni; ma credo che le perequazioni debbansi fare non in epoche di sconcerto nella produzione, non in epoche in cui i valori dei fondi sono sommanente alterati ed oscillanti. Importa di scegliere l'epoca propizia e di non farle soprattutto quando certe qualità di terreni di somma importanza sono rese assolutamente improduttive o poco meno. Niuno ignora che sono in questo novero buona parte dei vigneti del territorio italiano, e soprattutto della Liguria e del Piemonte, perchè la malattia della vite da 14 anni inferisce e si mantiene perseverante; dal che la conseguenza della distruzione del fondo produttivo, in quanto che per il continuarvi del morbo, le viti sono in buona parte perite, e le altre immiserite, permodochè i vigneti sono improduttivi, e tali che niuno si incaricherebbe di coltivarli coll'obbligo di pagare il tributo. Nè è da temersi la malattia del laco da seta che se non toglie compiutamente il prodotto dei terreni nei quali dominano i gelsi, diminuisce la produzione per modo, che il fondo non ha il valore di prima, quindi in molte località regna la miseria e lo squallore.

Ciò dico perchè sono testimonio che sonovi località a cui possono applicarsi rigorosamente tali vocaboli.

Ivi la principalissima produzione è quella della vite: ivi regna un' assoluta miseria a tale che i contadini sebbene alieni dal lasciare la coltura della vite sono costretti d'emigrare in buona parte.

Non è così per tutto il territorio italiano; vi sono luoghi nei quali la malattia della vite o non è comparsa od è poco intensa. Vi sono territori (ed è da ascriversi a somma ventura), nei quali si può coltivare il cotone con vantaggio grande. Vi è adunque un cambiamento notevolissimo nelle condizioni territoriali d'Italia; quindi questa è l'epoca la meno appropriata per fare delle grandi e profonde mutazioni nell'imposta con metodi, sto per dire, empirici, d'urgenza. Se non che quanto io dico delle misere condizioni dei territori viticoli fu riconosciuto da persona autorevole quant'altri mai per le sue cognizioni agricole, finanziarie ed economiche.

Il conte di Cavour nella seduta dell'11 febbraio 1856 come Ministro delle Finanze diceva:

« Nessuno più di me deplora le condizioni di quei proprietari di vigneti, i quali da parecchi anni sono colpiti d'un flagello misterioso che distrugge inesorabilmente i loro proventi; lo già detto una volta e lo debbo ripetere, che se quel flagello finisce per rivestire un carattere di permanenza, giustizia vorrà che si cerchi modo di provvedere alla loro condizione; sarà difficile, nè si potrà giungere ad alcun rimedio radicale; ma qualche cosa si dovrà e si potrà fare per questi proprietari. »

Nell'anno 1857 furono presentate 3 petizioni alla Camera dei Deputati ed il Deputato Daziani nel fine della relazione sulle medesime disse:

« La Commissione vi propone pertanto l'invio di queste petizioni al Ministro delle Finanze, perchè trovi modo di far ragione, se non per il passato, almeno per l'avvenire alla domanda dei petenti, quando continuassero ad essere flagellati dalla crittogama, e di venire in soccorso delle località più gravemente danneggiate, sempre però nel caso che detto male venisse nuovamente a colpire gravemente alcune parti dello Stato, il che venne d'altronde promesso dallo stesso signor Ministro in seno della Commissione che nella scorsa sessione riferì sul progetto di legge relativo alle gabelle. »

La Camera approvò tali conclusioni nella seduta dell'2 giugno 1858. Interpellato il signor Lanza, Ministro delle Finanze, rispose:

« Non si può negare che la malattia che flagella i vigneti è talmente grave, persistente e radicale che dee consigliare il Governo ed il Parlamento a discostarsi dalla rigorosa legalità, e cercare se vi ha modo di recare qualche sollievo alla classe dei proprietari che ne è vittima. »

Dopo queste dichiarazioni fu presentato il progetto di legge, del quale fui Relatore, mercè il quale si accordarono 500 mila lire a sollievo dei proprietari dei vigneti danneggiati dalla crittogama.

Non credo adunque, che sia in questa condizione

di cose che si possa con ragione pretendere che si faccia una perequazione, il cui risultato sia di sopraccaricare i vigneti, resi improduttivi, che 8 anni or sono, già si riconosceva di tutta giustizia, di tutta necessità lo sgravare dall'imposta, essendo perseverantemente danneggiati, maltrattati dalla stessa malattia. Prego il Senato di volere a questo riguardo tenere conto di una osservazione che credo importante e più grave delle altre.

Se venisse approvato questo progetto di legge che fissa il contingente dell'imposta per le provincie piemontesi e liguri da ripartirsi fra i singoli proprietari in ragione della rendita che risulterà dalle consegne controllate nel modo determinato, ne avverrà che i proprietari dei vigneti che nulla producono, o danno un prodotto minimo, consegneranno nulla, o pochissimo di rendita, nè vi sarà modo di contraddire ad una verità così notoria, quindi o nulla o minima sarà l'imposta che pagheranno, ma la somma che avrebbero dovuto pagare i vigneti se non si facesse il subriparto nel modo determinato con questo progetto si pagherà dai proprietari degli altri stabili aventi una coltura diversa.

Ora, domando, con quale giustizia ciò potrà farsi. Tale però è l'inevitabile conseguenza dell'approvazione della legge quale venne presentata. Che, se per avventura non avrà luogo tale operazione di subriparto prescritto per le provincie piemontesi e liguri, e per una parte della Lombardia, e si dovrà fare il subriparto sulle attuali basi, avverrà per tali provincie ciò che deve verificarsi per le altre che si trovino in simili condizioni, cioè che i vigneti pagheranno l'attuale imposta, quella dei venti milioni, e l'aumento derivante dalla così detta perequazione, sebbene la produzione sia nulla, il che quanto sia enorme non occorre dimostrare maggiormente.

E qui occorre recar cifre, perchè non tutti forse hanno avuto la pazienza di fare i calcoli per sapere quali sono i risultati pratici del progetto che attualmente ci è sottoposto, ove si riduca in legge.

I risultati sono questi: sopra le case del Piemonte, della Liguria e di parte della Lombardia si avrà fin d'ora l'aumento del 25 per cento in più dell'imposta che ora si paga; sui terreni fruttiferi, per i primi tre anni il 48 per cento, e cominciando dal 1867 epoca in cui deve entrare nel suo compiuto vigore l'articolo 1 della legge, il 62 per cento.

Un altro motivo per il quale è inopportuna l'attuale così detta perequazione è che vien fatta in epoca di deprezzamento degli stabili; deprezzamento il quale può influire grandemente a rendere erronei i calcoli della rendita, deducendola dai prezzi risultanti dai contratti di compra e vendita, perocchè quelli che si fecero in principio del decennio, che si prese per base, e quelli che si fecero in fine sicuramente diversificano tra loro; nè può essere la cosa altrimenti ove si consideri che il debito pubblico dal principio alla fine del decennio s'accrebbe d'assai e quindi scemò il corso della rendita

pubblica, affluirono i capitali al debito pubblico con diminuzione del valore degli stabili per il minor numero d'acquerenti all'acquisto. Vi è somma differenza dal 1850 al 1859 e 1860.

Le imprese industriali attirano anche una certa quantità di capitali, perchè, come il debito pubblico, offrono maggiori profitti che non l'acquisto di stabili, e le Banche e le Borse ne attraggono anche una porzione non spregevole.

Altro motivo di deprezzamento deriva dalla alienazione di molti beni demaniali e della cassa ecclesiastica: quando vi ha molta merce sul mercato, il prezzo scema e tale merce ha l'apparenza di aumentare assai quando si approvi il progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, relativo all'asse ecclesiastico.

Sono pure da tenersi a calcolo le conseguenze di una legge buona in sé, ma che influisce sul reddito degli stabili, voglio dire sulla libera importazione delle granaglie che si può fare senza pagamento di dogana.

Nè a rinvilire il prezzo degli stabili concorrono per poco il rilevare dell'imposta comunale e provinciale illimitata, ed i debiti dei comuni e delle provincie. I Senatori che fanno parte specialmente delle deputazioni provinciali e dei Corpi comunali sanno fino a qual segno si giunge nell'imporre dai comuni e dalle provincie; ed inoltre per fare, come si suol dire, tutto in un giorno, si contraggono debiti vistosissimi. Tutte queste cose influiscono per modo sul valore degli stabili che il prezzo ne rimane assai rinvilito.

Se sono dunque da un lato deprezzati e dall'altro è scemata la produzione, non parmi sia epoca propizia di fare una perquisizione della natura di quella di cui parliamo.

Un ultimo punto mi rimane a trattare, cioè dell'aumento di 20 milioni all'imposta fondiaria, che è il secondo oggetto per il quale il signor Ministro presentò il progetto di legge che stiamo esaminando.

La Commissione del Senato inclina ad ammettere il progetto di legge quale fu presentato (parlo sempre della maggioranza) per considerazioni politiche e per considerazioni finanziarie.

Delle politiche non parmi dover ora trattare; solo dirò che il creare compartimenti nello Stato, quando si costituisce, non credo cosa politica.

Parliamo delle considerazioni finanziarie; la Commissione a pagine 2 e 6 della relazione, manifesta il timore, per non dire la certezza, che qualora non si ammetta questo progetto di legge quale venne formulato, le finanze sarebbero compromesse.

Signori, l'ammettere o non questo progetto nè compromette le finanze, nè le salva qualora fossero compromesse; non dico già che 20 milioni di più al Ministro di Finanze siano un nulla, ma dico che non è tal cifra che possa destare timori che altrimenti non nascano.

A questo riguardo mi si permetta un'osservazione, la quale certamente non è diretta agli onorevoli miei colleghi, che meglio di me istruiti delle condizioni finanziarie sanno daro il giusto valore al timore manifestato dalla maggioranza della Commissione. Stimò utile che si dica e si sappia che le finanze non sarebbero compromesse quand'anche non si ammettesse questo progetto di legge, poichè vi ha fuori di questo recinto persone che istruite sicuramente sotto altri rapporti, non lo sono abbastanza nelle materie finanziarie, vi vengono a dire con serietà e convinzione, la legge veramente non è buona, conosciamo anche noi che è cattiva, ma bisogna ammetterla perchè le finanze lo richiedono, e senza di essa sono rovinate e compromesse. Signori, no; io dico a costoro: non è rovinata niente affatto la finanza, la nostra condizione finanziaria non cambia per ciò.

Ognuno di noi conosce qual è la condizione finanziaria; non si possono nutrire fondate speranze che fra poco le spese ordinarie e le straordinarie sieno per diminuire considerevolmente, e credo non esagerare dicendo che le spese ordinarie sarà difficile che discendano d'assai al di sotto di 250 milioni, e le straordinarie non si tengano dai 120 ai 130 milioni; e ciò affermo in quanto che nella spese ordinarie per quanto si abbia desiderio di fare economie, io credo che non siano effettuabili sopra una grande scala, salvo quando si facciano importanti riduzioni sopra i tre bilanci, cioè della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

Dubbo inoltre aggiungere che quand'anche si riuscisse a fare economie di 20 o 30 milioni nella spese ordinarie, ciò non pertanto la cifra complessiva non cambierà, perchè nell'avvenire annualmente si dovranno introdurre nei bilanci le somme che sono la conseguenza delle promesse garanzie di prodotto ad imprese industriali e segnatamente alle società di strade ferrate, le quali di mano in mano che si compiono, aumentano le spese ordinarie del bilancio.

È da aggiungersi ai risultati probabili delle spese ordinarie la mancanza nell'attivo del bilancio dei redditi dei beni demaniali dei quali ora si fa, o si proseguirà la vendita.

Tenuto conto di questa mancanza e degli accennati aumenti, inevitabili entrambi, il bilancio ordinario per molti anni non può lasciar lusinga che possa essere di molto minore di 250 milioni, salvo che si verificchino le riduzioni poc'anzi da me accennate, e le spese straordinarie staranno fra i 120 e 130 milioni, qualunque sforzo si faccia al riguardo, perchè in primo luogo per molti anni sono impegnate molte somme per opere in corso e sono vincolati i bilanci avvenire per sopperirvi. D'altronde, trattandosi di uno Stato che si costituisce, è quasi impossibile il resistere alle moltiplicate istanze che da diversi punti vengono, onde si provveda ai bisogni o si soddisfacciano i desiderii. Ciò posto, essendo innegabile che per un periodo probabilmente non breve, non potremo avere uno sbilancio di molto

minore dei 350 milioni, 20 milioni di più o di meno non fanno la risorsa.

Ben so che l'onorevole Ministro delle Finanze, ebbe a dichiarare, non sono molti giorni, che egli era in caso di provvedere alle spese dello Stato sia ordinarie che straordinarie per l'anno corrente ed anche per l'anno venturo; ma evidentemente non può provvedervi salvo coll'alienazione dei beni demaniali e delle strade ferrate. Non provvederà con prestiti, chè le condizioni del nostro debito pubblico ora non lo permettono convenientemente, e il sacrificio sarebbe troppo grave, troppo ingente.

L'alienazione dei beni demaniali, non so qual perdita possa dare in confronto del vero valore se le vendite si facessero in epoche più opportune e senza urgenza, ma sarà forse minore di quella che si supporterebbe contraendo prestiti; ad ogni modo sarà sempre vero che bisognerà far fronte al *deficit* o con prestiti o con alienazione di stabili, e che non saranno i venti milioni in tutto od in parte non pagati per uno o due anni che varranno ad impedire nè l'alienazione dei beni nè altre misure che valgano a colmare il disavanzo delle finanze.

Fatte queste osservazioni al solo scopo che ho accennato, io prego il Senato di ritenere che la minoranza della Commissione non negò i venti milioni, ho fin qui parlato nell'ipotesi che i venti milioni non si accordassero, ma la minoranza votò la prima parte dell'art. 1, negando il voto alla seconda, perchè riconobbe che la così detta perequazione o conguaglio non è opportuno nè è fatto con tali elementi che valgano a persuadere della sua necessità e giustizia.

Ma si dirà: avete accordati i 20 milioni, ma come procurarli? Rispondo alla domanda chiedendo per quali ragioni il Ministro delle Finanze non introdusse in questo progetto di legge e per primo articolo una disposizione estensiva della legge sui fabbricati del 1851? Qual mezzo più facile di perequare intanto la proprietà fabbricati che quello di estendere la legge? Indico tal legge senz'chè ciò escluda che debba modificarsi; se dovessero farsi cambiamenti, questo non importa; ma il fatto è che nel 1851 nell'antico Piemonte si trovò modo di perequare i fabbricati ed utilmente, ed a coloro che non sono di queste provincie posso dichiarare che ebbi l'onore di sostenere questo progetto di legge innanzi ai due rami del Parlamento qual regio Commissario, e di curarne l'esecuzione come Intendente generale delle finanze, che ebbe luogo senza gravi difficoltà, e si può dire senza reclami e con sufficiente frutto; dirò anzi che ove ne fosse stata coltivata ulteriormente l'applicazione, il di lei prodotto sarebbe superiore a quello che è attualmente. Ma intanto la parte degli stabili composta di fabbricati sarebbe perequata e regolarmente, in quanto che tal perequazione non riposa sopra alcuni contratti di compra e vendita, ma sull'elemento più conosciuto, più facile a scoprirsi, il fitto reale o presunto. Dico adunque che

l'articolo primo della legge che discutiamo doveva comprendere l'accennata disposizione siccome vero mezzo di perequare. Domanderei ancora con qual titolo al Piemonte e alla Lombardia si aumenta il 2 1/2 per cento d'imposta sui fabbricati, e nelle altre provincie si lasciano le cose come sono, cioè confusi i fabbricati coi beni rurali. Esisteva pure nelle antiche provincie questa confusione; ma tuttavia la separazione si è fatta facile e pronta, e poteva pronta aver luogo nelle altre provincie.

Nè questa perequazione sarebbe stata di poca importanza, poichè io leggo a pagina 39 dei verbali della Commissione, che l'onorevole nostro collega Senatore Bevilacqua si spiegò in questi termini:

« Segue dicendo come da una revisione generale dell'estimo dei fabbricati, per la quale venissero ad assoggettarsi all'imposta gli esenti per indebito privilegio e i non catastati, tenendo anche conto della loro rendita presente e della maggior imposta che dovrebbero pagare in proporzione, esso ritiene si potrebbero trarre a vantaggio dell'erario una decina di milioni senza punto aggravare la ragione generale dell'imposta attuale. Osserva che, quando ciò si facesse, de' 25 milioni (ora soli 20) che il signor Ministro delle Finanze dice aver bisogno di ricavare di più dall'imposta fondiaria, e che, trattandosi di un aumento d'imposta, che non sarebbe poi molto considerevole a fronte di quanto in totale già si paga presentemente, non sarebbe forse neppure il caso di procedere alla seconda perequazione più radicale, di cui si è parlato. »

Io concorro nella opinione manifestata dall'onorevole nostro collega, molto assennata, che l'imposta dei fabbricati avrebbe prodotto una decina di milioni.

Alla imposta *fabbricati* si sarebbe potuto aggiungere quella sui beni censibili e non censiti, od esenti da imposta e che non sono pochi; sono questi che sostanzialmente danno spesso origine alle molte discussioni che sorgono in certe località fra chi paga molto e chi paga niente.

Questo allibramento dei beni censibili e non censiti, od esenti, poteva farsi con mezzi alquanto spicci, alquanto pronti, quando ciò asserisco io non sono in contraddizione con quanto fin qui ho sostenuto; perchè altro è perequare stabili posti su tutto il territorio dello Stato, da Torino, altro è sottoporre ad estimo od allibramento beni esaminati localmente, con operazioni che si facciano con sufficienti cautele.

D'altronde se questi beni per avventura non fossero poi a rigor di termine esattamente tassati, i proprietari non avrebbero a lamentarsi se fin qui furono compiutamente esenti. Un poco di legge di compensazione si potrebbe porre avanti. Ma non ricorrerei mai al metodo che offre questa legge, di stabilire l'imposta dei fondi esaminando alcuni contratti di vendita per trarne conseguenze applicabili a tutto il territorio dello Stato.

Ciò fatto, poco rimarrebbe per raggiungere i 20 milioni, e quando pure una deficienza ci fosse, non sarebbe così vistosa che per poco tempo non si potesse sopportare ripartita sulle basi attuali, per il solo tempo necessario a fare quella perequazione vera che pure è nei pensieri e del Ministero e della Commissione governativa.

A proposito della Commissione, mi sia permesso leggere la conclusione della sua relazione, ed aggiungere alcuni rilievi che forse avrebbero trovato miglior posto se prima d'ora mi fossero venuti in mente, ma che tuttavia gioveranno qui riferiti.

La conclusione, che leggerò, manifesta come conscienziosamente e lealmente procedesse la Commissione, e come non volesse lasciar credere che avesse fiducia maggiore nei lavori da essa fatti di quello che essa medesima nutrisse.

La relazione della Commissione governativa dice, (parlando al Ministro) «Eccole i primi risultati che nella legge annessa a questo rapporto ha l'onore di presentarle: la Commissione si propone di continuare i suoi studi onde arrivare quanto prima al completo adempimento del suo mandato stabilendo le basi della vera perequazione che debbe prontamente istituirsi in surrogazione del momentaneo conguaglio, ora formulato.

La Commissione adunque qui fa due cose: divide l'operazione in due, più dichiara che la 2a, quella da farsi, sarà stabilita sulle basi di una vera perequazione: dunque quella proposta non è una vera perequazione, e se non è tale, perchè si farà, perchè si metterà a soqquadro la proprietà, aspettando un'altra operazione che potrebbe recare nuovi vantaggi e danni? Durante la provvisoria perequazione le vendite si fanno ed i pregiudizi si verificano; ma, ripeto, la Commissione volle che si sapesse che ella non aveva troppa fiducia in quel sistema che essa medesima aveva posto innanzi per rispondere alle premure, ai desiderii che il Ministro necessariamente le esternava in quanto che si era impegnato per ripetute dichiarazioni di presentare una legge di perequazione.

A mio giudizio, la Commissione avrebbe forse utilmente provveduto, qualora avesse dichiarato al Ministro dopo tanto lavoro, che non avendo ancora il mezzo di stabilire le basi di una vera perequazione, si asteneva dal proporre una fatta sommarariamente ed alla grossa.

Ma se la Commissione ha creduto di dividere il suo lavoro in due, ciò prova che non aveva fede in esso preferendo scostarsi dal suo mandato. Di fatti il decreto che ebbi l'onore di leggere in principio della seduta dà forse alla Commissione due incombenze? Signori no.

Ne dà una sola, quella cioè di proporre i mezzi pratici più spediti per ottenere in via approssimativa la perequazione della imposta fondiaria.

Ora col progetto presentato, o soddisfaceo al disposto di questo decreto, e non doveva più riservarsi di pro-

porre una vera perequazione, ovvero ciò che è più probabile, la stessa Commissione non ha creduto che questo primo lavoro fosse tale da doversi sottoporre all'approvazione del Parlamento, ed allora doveva dire, io presenterò un altro progetto per una operazione fondata sopra basi più sicure.

Tanto è vero che la Commissione diffidò di se medesima, che vi fu la proposta discussa e votata, se non dovesse sottoporre al Ministro tutti i progetti che eransi posti innanzi e lasciare al Ministero la responsabilità a questo riguardo. (La prova di quel che qui asserisco si trova a pag. 133, 141, 148, 40, 110 dei verbali e 52 della relazione governativa. I membri della Commissione Jacini, De Blasiis, Decesare e Bevilacqua fecero le relative proposte che per brevità e per non prolungare, questo già troppo lungo discorso, non leggerò.)

Si è respinta la proposta per la ragione che il Ministro delle Finanze d'allora disse che, se per avventura la Commissione avesse così praticato, doveva nominare un'altra Commissione per concretare in uno i diversi progetti.

Ecco dunque, secondo me, provato come la stessa Commissione abbia dubitato che il suo lavoro fosse, quale essa desiderava, e conducesse a buoni risultati.

Un altro argomento dell'esitanza della Commissione io lo trovo in ciò che l'onorevole Senatore Bevilacqua (come risulta dalle da me or ora indicate pagine dei verbali) diceva che cioè si sarebbe potuto adottare il sistema di bonificare il pagato, quando in una futura perequazione fosse risultato che vi era differenza; sarebbe sostanzialmente una parte del Decreto della Repubblica Cisalpina da me riferito.

Anche a questo riguardo non si volle aderire alla proposta, per l'unica ragione che si trovò ineseguibile, cioè difficilmente eseguibile. In fatto di imposte, quando si è pagato, difficilmente si può provvedere per il rimborso alle persone che pagarono, e inoltre le contabilità relative sarebbero sommiamente imbarazzanti per l'amministrazione.

Ma un altro rilievo è da farsi, desunto dalla conclusione della relazione della Commissione ed è che il conguaglio proposto deve essere momentaneo ed il Ministero mercè questo progetto lo rende tutt'altro che tale. Di fatti deve durare fino a tutto il 1867, e così per quattro anni; ma ove si consideri che soltanto nel febbraio di tal anno vuole il Ministro presentare la legge di vera perequazione, si avrà la prova che il provvisorio durerà molti anni, poichè supponendo la legge fatta nel 1867 due o tre anni occorreranno per eseguirla, il che ci condurrà a 7 od 8 anni, questo mal risponde al concetto del conguaglio momentaneo che determinò la Commissione a presentarlo.

Vi è un altro motivo pel quale la Commissione del Senato ha creduto che debba farsi questa legge, ed è che senza l'attuazione di essa non si possa mettere in esecuzione la legge sulla ricchezza mobile.

Io per verità non ho trovato ragione per persuadermi

che ciò sia o debba essere. Io vedo coll'imposta sulla ricchezza mobile colpita una ricchezza che ha nulla di comune colla ricchezza stabile.

Io domando perchè non si potrà attuare quell'imposta senza che questa le tenga dietro, anzi l'accompagni?

Il Senato sa che io non sono l'apologista di quella legge, che non la votai e che non la vedo volentieri andare in esecuzione, ma, ripeto, non credo che debba essere subordinata la sua applicazione a questa, che riflette una ricchezza compiutamente diversa.

A difetto di indicazioni a questo riguardo io ben suppongo una ragione, che starà nel dire: certi compartimenti se debbono sopportare l'imposta sulla ricchezza mobile in complesso, il peso delle imposte sarà troppo grave per essi, se non sono sgravati dall'imposta sugli stabili.

Se questo è l'argomento, io mi permetterò di ripetere che le due ricchezze non possono e non debbono confondersi, che fino a quando non siano fatti i calcoli di ciò che si sia pagato fin qui per parte di certi compartimenti col complesso delle imposte, nulla si può dire di positivo, ma che ciò costituisce un passato sul quale non si può e, dirò meglio, non profitta il riavere. Credo che in ogni caso e quando pure qualche località, che non so quale, dovesse sopportare qualche onere maggiore per un periodo di tempo necessario per avere una vera perequazione, il compartimento Piemontese e Ligure fu sia qui ossequente al pagare e pagare molto del conte di Cavour, e il maggior numero dei compartimenti sopportò e sopporta fin qui minori imposte.

Non si possono organizzare tutte le imposte nello stesso tempo, nè per modo che tutte le parti dello Stato in una medesima epoca paghino egualmente, tanto più dopo gravi innovazioni politiche. Bisogna passare per uno stato di transizione.

Per altra parte, se è vero, come non è da dubitarsi, che la Commissione che fu nominata dal Governo, con quella sincerità che la distingue nei suoi lavori, ha formulato od è per formulare fra breve un progetto di vera perequazione, questo può essere quando che sia presentato, senza aspettare il 1867 (del quale ritardo non saprei interpretare il motivo) e ridotto senza troppo ritardo in legge, il che abbrevierebbe la durata dei sacrifici derivanti dalle ineguaglianze che vi fossero in ora.

Una vera perequazione, qualunque ne sia il risultato, sarà meno sgradita, comunque arrechi un maggiore o minore aggravio, quando vi saranno basi più razionali, quando si faranno nei paesi delle operazioni delle quali gli interessati possano avere cognizioni e contraddirvi occorrendo; il risultato qualunque sia sarà apprezzato, ma non lo può essere quello d'una perequazione fatta dal tavolo a Torino, per dire alle diverse parti d'Italia senza altro, che paghino più o meno di quel che pagano ora.

Pongo termine a questo mio forse troppo lungo discorso riassumendo: spero di aver provato che non ri-

sulta che nè al tempo in cui si è nominata la Commissione governativa, nè attualmente, vi sieno delle ineguaglianze nelle basi dell'imposta fondiaria nei diversi compartimenti, tali da richiedere un'eccezionale sommaria perequazione fatta alla grossa, come si dice nella relazione: che le operazioni della Commissione, se sono commendevoli per la buona volontà che hanno spiegato i membri che la compongono, non sono tali da somministrare la prova della necessità d'un conguaglio in tal modo fatto; che l'epoca fu male scelta per recare aggravii che avrebbero le più dannose conseguenze in moltissimi casi, e per i proprietari di determinati terreni; che per procurare i venti milioni di cui abbisogna il Ministro delle Finanze, si può altrimenti provvedere, ma che da questi venti milioni non nasce nè la rovina, nè il ristauo delle finanze.

Non so se io non abbia abusato dei momenti preziosi del Senato, ma l'attenzione costantemente prestata alle mie parole mi fa nascere la speranza che egli mi abbia per excusato di averlo così lungamente trattenuto. (*Vivi segni di generale approvazione.*)

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Signori, l'ufficio che ho l'onore di tenere nella Commissione governativa incaricata degli studi per quali venne elaborata la riforma finanziaria che oggi è sottoposta alle deliberazioni del Senato, mi obbliga mio malgrado ad invocare la benevola vostra attenzione in un argomento che, come già dissi il mio unico preopinante, non è facile, nè breve, nè gradito.

Reputai che mi incumbesse il debito di prendere la parola al principio della discussione, nella speranza che le schiette spiegazioni che sono per dare, possano distruggere almeno qualcuna delle molte prevenzioni sollevate contro questo disegno di legge. Io mi propongo di narrare la storia, di esporne le ragioni, e di confutare infine taluna delle principali censure che gli vennero fatte. Mi studierò di essere il più possibilmente parco di parole, per non abusare dell'indulgenza del Senato.

Non appena le provincie Lombarde di oltre Ticino furono congiunte all'antico regno Sardo, sorse l'aspettativa di vedere scemato l'aggravio onde colà si diceva enormemente colpita la proprietà fondiaria e quindi di estendere a tutto il nuovo Stato il sistema delle imposte mobiliari.

Il Ministero d'allora cui certo nessuno potrà dare taccia di timidezza nell'affrontare le grandi questioni inerenti all'ordinamento del regno ampliato, fin dal 7 agosto 1859 provvedeva per Decreto reale alla nomina di varie commissioni incaricate di studiare il problema della unificazione finanziaria.

La prima imposta che venne in esame fu appunto la fondiaria la quale non tardò guari ad essere riconosciuta dall'apposita Commissione, siccome effettivamente gravitante con molta disuguaglianza sulle provincie allora nuove e sulle vecchie.

La Commissione si occupò della ricerca dei mezzi di conseguire immediatamente se non una perequazione, almeno una assimilazione di tributo, fra le due parti dello Stato, giacente una a ponente l'altra a levante del Ticino. Ma le successive annessioni che in quel tempo andavano iniziandosi, mentre allargavano il quadro del lavoro ne rendevano ancora più arduo il compito, onde l'opera venne interrotta.

Il Ministero che si formò nel gennaio 1860, diatratto dai grandi avvenimenti che per tutto quell'anno si succedettero in Italia, con tale rapida fortuna, di cui la storia non ricorda altro esempio, non poté dedicarsi efficacemente alla continuazione degli studi per la perequazione delle imposte: ma non trascurò di ordinare la raccolta delle notizie concernenti i varii sistemi di imposte vigenti nelle altre parti d'Italia per addivenire in tempo opportuno all'equiparazione dei carichi.

L'impazienza di ottenere un pronto sollievo ai contribuenti che si reputavano più gravati dal tributo fondiario fece sì che la questione venisse portata in pubblica discussione davanti alla Camera elettiva nella seduta del 14 giugno per interpellanza dell'onorevole marchese Pepoli allora deputato poscia Ministro nel Gabinetto del 3 marzo 1862.

In quella discussione si è riconosciuto che effettivamente era urgente di fare qualche cosa per perequare il tributo fondiario delle varie provincie, ma che era impossibile di ciò conseguire nel corso dello stesso anno 1860.

Il conte di Cavour che aveva pure in nome del Ministero espressa questa opinione, così concludeva il suo dire:

« Alla prossima sessione noi verremo ad esporre schiettamente lo stato delle cose, e cercheremo di fare sì che tutti concorran a un dipresso nella stessa misura; ma, ripeto, non bisogna farsi illusione; potremo modificare il modo di riparto, ma la somma totale non la possiamo diminuire: forse sarà necessario di aumentarla. Spero che saremo tutti d'accordo su questo principio di arrivare ad una perequazione, per quanto è possibile, equa, se non matematica, fra le varie provincie dello Stato, partendo dalla base che bisogna pagare e pagare molto. »

L'onorevole Vegezzi, allora Ministro delle Finanze, ripeteva le medesime dichiarazioni alla Camera nelle sedute del 13 o 15 ottobre, allorchè per primo istantaneo provvedimento si accordò, dopo ampia discussione lo sgravio della sovraimposta del 33 1/3 per 100 vigente nelle provincie lombarde.

Anche il primo semestre del 1861 era corso meno propizio ai riposati studi della perequazione fondiaria e veniva funestato appunto in questi giorni della non mai abbastanza deplorata e sempre irreparabile perdita del nostro grande uomo di Stato.

Era serbato al Ministero del 12 giugno 1861 di iniziare l'unificazione finanziaria del Regno.

L'onorevole conte Bastogi, rimasto Ministro della Fi-

nanza nel nuovo Gabinetto, avendo spinto con alacrità i lavori già prima intrapresi nel Ministero, per l'ordinamento delle tasse di registro, del bollo ed altre analoghe poté ancora prima della proroga estiva del Parlamento presentarne alla Camera i progetti.

Profittò poi opportunamente delle vacanze parlamentari per attivare gli studi sopra tutte le altre leggi di imposta, coll'intenzione di presentarle al riaprirsi del Parlamento. Mentre forniva varie Commissioni d'impiegati nel seno del Ministero per studiare le leggi riflettenti le dogane, le privative erariali, e il dazio di consumo, promoveva con due Decreti Reali delli 11 agosto 1861, la nomina di due Commissioni composte l'una in massima parte di membri del Parlamento, ed incaricata degli studi per l'imposizione della ricchezza mobile: e l'altra composta in parte di membri del Parlamento e in parte d'uomini speciali tolti dalle varie amministrazioni censuarie di tutta Italia, coll'incarico di studiare una approssimativa, sollecita perequazione del tributo fondiario.

Ognuna delle due Commissioni aveva a capo un antico Ministro delle Finanze: e siccome l'onorevole Deputato mio amico, cui era assegnata la presidenza della Commissione per la fondiaria, ne declinò l'incarico per motivi di famiglia, si pensò a me, credo per non altro titolo se non perchè era stato Segretario generale delle Finanze, e perchè ho l'onore di far parte di questa eccelsa assemblea.

Io confesso che il primo movimento della mia volontà fu per il rifiuto. Oltre la pochezza dell'ingegno mio, la mancanza di quelle speciali cognizioni che si richiedono per trattare una materia tanto sottile e complessa, e l'amore di quiete, cui ha diritto, chiunque contento della sua modesta fortuna non aspira né ad onori né a stipendi, mi scongiavano la coscienza dell'impossibilità di riescire ad una soluzione soddisfacente, e la convinzione che da una perequazione fondiaria, qualunque pure si fosse, ne avrebbero risentito vivo dolore le provincie alle quali mi onoro di appartenere. Ma ponendo mente all'urgente necessità in cui il Ministro si trovava di proporre al Parlamento l'equiparazione dell'imposta prediale, al pericolo che nei replicati rifiuti della presidenza si sconfortasse lo zelo degli onorevoli membri che avevano accettato di far parte di quella Commissione, all'immenso coro di censure che avrebbero accolto i risultati di tale lavoro per quanto diligente e consciencioso si fosse; io ho concluso che non sarebbe opera di buon cittadino il ricusare lo spinoso incarico; ho detto a me stesso, fa quello che devi, accada quello che può.

Io credo che le medesime considerazioni abbiano indotto gli altri onorevoli membri della Commissione i quali quantunque tutti più capaci di me, avrebbero trovato per sè meglio conveniente astenersi da un sì penoso lavoro lasciando fare agli altri, e riservarsi di sfoggiare la propria dottrina nel criticare quanto gli altri avrebbero fatto.

A cagione della surrogazione del Presidente e di alcuni altri incidenti facili a succedere nella stagione delle vacanze parlamentari, la Commissione che era stata nominata fin dall'11 agosto non potè riunirsi che il primo di ottobre; e anche quella prima seduta tornò vana perchè non era ancora stampata la relazione in cui si riassumevano i dati raccolti dal Ministero, che dovevano servire come punto di partenza agli studi della Commissione.

Il 10 ottobre, cominciò effettivamente il lavoro, ed in quella medesima adunanza l'onorevole Deputato Posenti che fu uno dei più laboriosi ed intrepidi nostri collaboratori, facendosi carico della necessità di presentare una pronta soluzione e dell'impossibilità di arrivare nel tempo che ci era concesso, a determinare la rendita imponibile mediante apprezzamento diretto dei valori fondiari, proponeva un sistema appoggiato a basi statistiche, del quale avrò a parlare nella seconda parte del mio discorso. La Commissione, per quanto fosse sollecitata di presentare in pochi mesi il suo lavoro, non ha creduto di poter accettare immediatamente quel primo saggio di soluzione, ma si recò a debito d'attendere i suoi studi prima di tutto ad accertare ed appurare le notizie che le erano fornite dal Ministero, quindi a stabilire quale fosse la vera imposta in tutta Italia, ricercare le norme colle quali si era determinata la rendita censuaria nei vari catasti, ed indagare se mai fosse possibile dai rapporti della rendita censuaria desumere la consistenza della rendita reale.

Per accelerare i lavori si divisero in varie sotto-Commissioni, le quali tostochè vennero all'opera ebbero a manifestare diversità di vedute, circa il modo di sciogliere il problema.

Tutte si prefiggevano di arrivare alla determinazione della rendita imponibile; ma una parte intendeva di ciò ottenere mediante gli elementi dei catasti, esaminando cioè i dati che avevano servito alla formazione della rendita censuaria per introdurre in essa quelle modificazioni che la riducessero ad unità di espressione.

Quindi richiesero che si raccogliessero in tutta Italia gli estratti delle tariffe per 10 comuni d'ogni circondario, i riepiloghi delle colture ed i loro estimi per circondario, lo stato dei prezzi censuari delle derrate, lo stato delle mercuriali dal 1838 al 1847.

L'altro sistema consisteva nel determinare la rendita imponibile mediante il valore venale della rendita censuaria desunta dai contratti di compra e vendita. La sotto-Commissione che aveva proposto questo sistema, si limitò per allora a ricercare le notizie mediante informazioni generiche assunte dalle autorità provinciali.

Il Ministero a cui venne fatta richiesta dei ragguagli domandati tanto in un senso che nell'altro, si prestò prontamente a diramare circolari alle autorità da lui dipendenti, perchè nel termine di novembre fossero fornite le notizie dalla Commissione richieste, essendo che allora si riteneva che la legge dovesse essere presentata prima della fine dell'anno 1861.

Mentre che la Commissione attendeva i riscontri dal Ministero, venne in discussione alla Camera dei Deputati la legge sulla tassa di registro. Prima di entrare nel merito della proposta si interpellò il Ministro delle Finanze circa lo stato dei lavori in ordine alla perequazione dell'imposta fondiaria. Il Ministro avendo dato in proposito quei chiarimenti e quelle speranze che egli aveva di prossima presentazione dell'analogo progetto, si votava. consentente lo stesso Ministro, il seguente ordine del giorno, che per quanto raccolti dagli atti della Camera non ha incontrato opposizione:

« La Camera riconoscendo in massima la giustizia e la convenienza di addivenire ad una perequazione dell'imposta diretta fondiaria fra le varie parti dello Stato, prende atto della assicurazione del signor Ministro delle Finanze, che la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria sarà presentata innanzi all'attivazione della tassa sul registro, e passa all'ordine del giorno. »

Lo stesso affidamento si ripeteva dal Ministro in occasione che venne fatta la domanda dell'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre del 1862. Allora, nella tornata della Camera del 21 dicembre 1861, il Ministro Bastogi così si esprimeva:

« Quanto alla contribuzione fondiaria sarà fra breve presentato alla Camera un disegno di legge intorno ai modi che al Governo parranno più facili per conseguire un'approssimativa perequazione di questa imposta. »

Questa assicurazione veniva pure data il 23 dicembre 1861 dall'onorevole Bastogi colle seguenti parole:

« Il Ministro delle Finanze crede che per togliere ogni differenza che passa fra provincia e provincia, fonte di lamenti che alcuna volta non derivano da altro fuorchè dal bel vezzo di lamentarsi, e per una ragione economica e per una ragione politica, siamo giunti al tempo di equiparare in tutta Italia i pesi, come di estendere a tutte le sue parti i benefici. »

Dopo di avere accennato le diverse imposte per le quali i progetti, o furono già presentati alla Camera dei Deputati o sono in corso di studio, soggiunge:

« Una Commissione è stata già formata per istudiare la perequazione approssimativa dell'imposta fondiaria; anche di questa gli studi sono alquanto avanzati e, secondo i computi, potrebbe ritrarsene almeno un aumento di rendita di 20 a 24 milioni. »

L'onorevole Senatore Martinengo rispondeva al signor Ministro:

« Io credo di far parte di una di quelle provincie i cui lamenti non possono essere tacciati di esagerazione. »

Radunatasi la Commissione governativa al principio di gennaio per aver contezza del risultato delle indagini praticate, come dissi, per riunire tutti gli elementi sopra i quali appoggiarsi ne' suoi ulteriori studi, ebbe disgraziatamente a riconoscere che le risposte avute tanto per l'un sistema che per l'altro, non erano soddisfacenti e non potevano fornire sicuri elementi per le operazioni divise.

Allora vennero in campo diversi sistemi, varie soluzioni più o meno ingegnose, più o meno ardite, delle quali non è qui il caso di fare parola, perchè non inquirono per niente sulle conclusioni finali della Commissione.

Essa aveva riconosciuto necessario di procedere a nuovi studi. Il progetto che si presentava come avente basi più solide e meno esposte all'arbitrio, era quello dello spoglio dei contratti di compra e vendita; ma fra le varie gravi obiezioni che incontrava, campeggiava quella del lungo tempo che sarebbe stato necessario per raccogliere con sufficiente esattezza e diligenza i contratti, spogliarli, farne i necessari sunti e tutte quelle altre operazioni che si richiedono perchè il risultato possa meritare fiducia.

La Commissione era allora pressata di finire il suo lavoro entro il mese di gennaio; non seppe fare meglio che invitare il Ministro a venire nel suo seno per sentire quali ne fossero gli intendimenti.

Datagli notizia degli studi praticati e degli esperimenti tentati per arrivare ad una soluzione, lo si interpellò se si sentisse di accettare alcuni degli abbozzi non accolti dalla Commissione, oppure se volesse concedere un altro termine almeno sino a tutto febbraio perchè s'intraprendesse il lavoro dello spoglio dei contratti. La risposta dell'onor. Bastogi è così riportata nel verbale della Commissione alla data del 17 gennaio 1862.

« Il sig. Ministro prende successivamente la parola esponendo, come nella necessità in cui si trovava di proporre nuove tasse e di aumentare le attuali, per sopperire ai gravi ed urgenti bisogni dell'erario, non poté a meno di prendere in considerazione fin da principio la ricchezza territoriale, e cercare modo che questa venisse a giustamente concorrere colle altre ricchezze a sussidiare le finanze.

» Osserva quanto grave e generale già fosse il lamento dell'ineguale riparto dell'imposta fondiaria anche prima che si pensasse ad imporre nuove tasse o ad estendere ed aumentare le attuali. Che questo lamento doveva necessariamente farsi più grave in questa circostanza, e che certo esigevano i principii di giustizia che mentre si pensava a colpire la ricchezza immobile con nuove tasse, dovesse provvedersi a un tempo perchè quanto più uniformemente possibile fosse colpita dalle tasse già esistenti. Che ciò è quanto diede motivo alla nomina della presente Commissione...

» Avverto che una proposta secondo cui la perequazione di cui si tratta dovesse differirsi da due a tre anni non potrebbe soddisfare all'attuale posizione del Ministero. Perchè un ritardo di tal fatta sconterebbe il suo piano finanziario; perchè dovendosi aumentare l'imposta fondiaria, col nuovo aumento si renderebbero più gravi le lamentate differenze di trattamento; perchè *senza il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria, ogni altro progetto di imposta sarebbe con tutta probabilità respinto dal Parlamento.*

» Diversi quindi pensare ad un progetto di perequazione immediata. »

Il 3 marzo 1862 cambiavasi il Ministero, ma non si mutava l'indirizzo dei lavori della Commissione nè rimanevano essi menomamente sospesi. Che anzi l'onorevole Presidente del nuovo gabinetto nello esporre alla Camera il programma della sua amministrazione, mentre dichiarava di mantenere le leggi di finanze presentate dal gabinetto precedente, salvo ad introdurvi qualche modificazione, nel corso della discussione, emetteva questa dichiarazione in punto alle altre leggi non ancora presentate.

« Riguardo alle leggi che non vennero ancora presentate dal Ministro delle Finanze, e che erano in corso presso le Commissioni, noi dichiariamo che fra non molto esse pure verranno presentate, e che nell'ordinamento loro ci varremo dei lumi e dell'esperienza di quegli onorevoli personaggi i quali vollero in queste Commissioni prestare l'opera loro al Governo. »

La medesima dichiarazione faceva il nuovo Ministro delle Finanze in questo recinto allorchè l'onorevole Senatore Martinengo, colta l'occasione dall'apertura della discussione sulla legge del registro, lo interpellava circa la perequazione dell'imposta fondiaria.

« Senatore Martinengo. — Una sola dimanda io mi permetto a questo proposito di fare prima di entrare nella discussione di leggi che si riferiscono a tasse od aumenti di tasse; ed è se l'onorevole signor Ministro delle Finanze abbia in mente di attuare la perequazione dell'imposta fondiaria, come il Ministro a cui succede, il quale ne aveva già fatta anche qualche proposta alla Camera elettiva.

» Io sarò felice di sentire che sieno assicurate con questo modo le proprietà fondiarie di potere sostenere un aumento di tassa, il quale certamente peggiorerebbe di molto la loro già triste condizione. »

« Ministro Sella. — Debbo dichiarare che appena venni al Ministero, fu mia somma cura di non ritardare neppure di un'ora l'attuazione di tutte le leggi che si riferiscono ad imposte; epperò fin dal primo giorno in cui ebbe l'onore di comparire davanti al Parlamento dichiarò il Presidente del Consiglio, e aggiunti anch'io, che accettava le leggi presentate dal mio predecessore, riservandomi solo di proporre alcuna modificazione.

» Dichiarai ancora che io ho adottato questo sistema non solo per le leggi già presentate all'uno od all'altro ramo del Parlamento, ma anche per quelle delle quali il mio predecessore, con una premura che io non posso abbastanza lodare, aveva fatto intraprendere gli studi.

» Venendo poi alla legge speciale, della quale l'onorevole Senatore Martinengo ha fatto parola, debbo egualmente dichiarargli che mi sono raccomandato all'onorevole Presidente della Commissione che ha per oggetto lo studio della perequazione dell'imposta, di fare in proposito uno schema di legge, il quale possa

al più presto possibile essere presentato al Parlamento. »

Ritornava la Camera Elettiva il 17 marzo ad occuparsi incidentalmente di quest'argomento in seguito ad una proposta di legge iniziata da alcuni Deputati relativa ai centesimi addizionali per rimborso delle spese provinciali; e anche in quella circostanza l'onorevole Sella emetteva nuove dichiarazioni che promettevano sollecita la presentazione della legge di perequazione.

« Al Ministero delle Finanze una Commissione nominata dall'onorevole mio predecessore sta con grande attività occupandosi ad allestire un disegno di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria.

» L'onorevole mio predecessore sperava di vederlo preparato, se non erro, entro lo scorso febbraio: ma io debbo dichiarare che non lo è ancora. Ad ogni modo io spero che prima della fine della seconda o terza parte della sessione 1861-62 potrà venire presentato alla Camera, perchè già molto avanzati sono gli studi di questa egregia Commissione.

» Ora egli è evidente che se la Camera, come io spero, entro il 1862 adotta una legge sulla perequazione delle imposte, a partire dal 1863 non avrà più ragione di essere una legge la quale provveda a questi centesimi addizionali degli ex ducati parmense e modenese. »

La Commissione governativa ripigliò le sue discussioni il 13 marzo, e fu onorata dall'intervento dell'onorevole Ministro Sella, il quale, sentita la necessità di un'altra proroga per il maggior tempo che richiedeva il diligente spoglio dei contratti, ed interrogato se intendesse di mantenere l'impegno assunto dal suo predecessore circa la presentazione del progetto prima dell'attuazione della tassa di registro così si esprimeva:

« Il sig. Ministro risponde avere già dichiarato al Senato che avrebbe fatto il possibile per presentare il progetto di perequazione fondiaria al più presto. Che crede che la legge sul registro sarà votata dal Senato fra pochi giorni, e ritiene le modificazioni dal medesimo introdotte non sieno tanto essenziali da renderne meno pronta l'approvazione per parte della Camera, che quindi spera possa la legge medesima essere attuata nel prossimo mese di maggio.

» Osserva che oltre all'impegno da lui preso, deve aversi presente che le sedute della Camera avanzando la stagione diventano sempre più difficili; e che deve quindi pensare a presentare il progetto di perequazione abbastanza in tempo perchè possa esser discusso prima delle vacanze parlamentari. Che non per questo però dovrà presentarsi un progetto che fosse per riescire a risultati meno giusti.

» Che però è bene che si studi di giungere alla soluzione della questione con metodi diversi, poichè se per avventura si ottenessero tuttavia dei risultati poco dissimili, esso crederebbe che non sarebbe allora difficile ottenere l'approvazione di un progetto, che nei suoi risultati si avvicinasse a quelli così ottenuti, sebbene

ognuno fosse persuaso che non desse una perequazione assoluta ma solo relativa. »

Attivata seriamente la raccolta dei contratti, si allargò indefinitamente il tempo richiesto per concretare i primi risultati dell'operazione, malgrado l'inflessibile zelo di chi la dirigeva, che era il cav. Pincetti, segretario della Commissione.

Ho nominato a cagione di onore quel modesto funzionario che per devozione al pubblico servizio si logorò la salute in quest'improbabile lavoro, onde per vari mesi di lenta infermità ebbe a perdere la vita.

Alla metà di novembre 1862 si cominciarono a conoscere le prime risultanze dello spoglio dei contratti, e radunata nuovamente la Commissione coll'intervento del Ministro, si ebbero le seguenti dichiarazioni che stanno scritte nel verbale del 17 novembre.

« Il signor Ministro rammenta le circostanze in cui trovansi il paese ed il Ministero rispetto alla questione di cui trattasi, e lo stringente bisogno in cui si è di prendere al riguardo una pronta determinazione, e propone perciò che colla massima sollecitudine vengano distribuiti i risultati di ciascuno dei tre progetti accompagnati da analoga succinta relazione, insieme ad un quadro di confronto fra loro, onde la Commissione radunandosi nuovamente possa tosto decidere quali di essi meriti la preferenza, oppure comporne con essi e col sussidio di altri dati che si abbiano alla mano un altro, senza però voler fare nuovi progetti con cui si rischierebbe di far tornare la questione da capo, e di non fare più nulla per volere far meglio.

» Il problema di cui trattasi, conclude il signor Ministro, vuol esser risolto alla grossa, poichè la vera perequazione non si avrà che con una catastazione nuova e generale; e ormai ci va troppo dell'onore del Ministero e di quello della Commissione a tardarne più oltre la soluzione. »

E nuovamente interpellato il Ministro soggiunge:

« Che non volendosi una soluzione rigorosa del problema, ma solo una che si approssimi quanto più sia possibile al giusto, e dovendosi ormai fare il meglio che si possa in relazione al tempo che si ha, gli pare che per questo motivo la discussione debba arrestarsi ai progetti attuali ed appoggiarsi ai dati che si abbiano in pronto; ma non mai portarsi sopra un nuovo progetto, che potrebbe richiedere la raccolta di nuovi dati, e che potrebbe in fine avere pure la sorte dei precedenti.

» Conchiude essere urgente di fare che il 1863 non sopravvenga colla necessità di lasciar continuare l'intollerabile riparto attuale. »

La Commissione procedendo avanti nei suoi studi continuò a rivedere le prime operazioni ed a discutere le altre questioni attinenti al conguaglio e poté infine nella seduta 4 febbraio 1863, coll'intervento del nuovo Ministro delle Finanze (poichè il 14 dicembre 1862 era stato nominato e mutato il Ministero), venire a voti unanimi

alla determinazione dei grandi contingenti da imporsi sopra le varie zone censuarie dello Stato.

Importa di far notare come la Commissione sia venuta con votazione unanime alla sua conclusione, perchè ciò risponde ai ragionamenti dell'onorevole mio amico il Senatore Arnolfo, appoggiati sulle contraddizioni che in seno alla Commissione incontrarono i diversi sistemi, giacchè se i membri della Commissione possono meritare qualche fede nei loro detti, la stessa fede non si può negare al loro voto.

Di questo primo risultato l'onorevole Ministro ne informava la Camera elettiva nella tornata del 14 febbraio facendo la sua esposizione finanziaria.

« Fin dai primi giorni dell'annessione la perequazione della tassa prediale, evidentemente imposta con diverso peso e misura nelle varie provincie italiane, fu con grandi clamori invocata. Io non discuterò qui se per avventura non si poteva seguire un metodo diverso. Non è oggi più luogo a questa discussione; il desiderio della perequazione dell'imposta fondiaria era così generale e così vivo il sentimento della sua necessità, che in questa via si entrò direttamente dai miei predecessori; essi fecero a tal fine molti studi preparatori che sono oggi inai al loro termine. »

Alla quale dichiarazione alludendo l'Ufficio Centrale del Senato nella relazione per il prestito dei 700 milioni, così si esprimeva:

« La perequazione dell'imposta è il primo dovere di un Governo come il primo diritto dei cittadini. Ammettiamo quindi in principio che, eseguendosi questa con giuste norme, le quali non possiamo giudicare perchè finora ignote, l'imposta fondiaria tanto rurale che urbana possa sopportare 20 milioni di sopraccarico in fuori degli operati 15 milioni pel censimento dei beni immuni od imperfettamente tassati. »

Occorre appena di ricordare che in questa stessa sessione allorchè venne replicatamente in discussione nell'altro ramo del Parlamento tanto il progetto di legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, come quello sul dazio consumo, fu preso affidamento dal Ministero che non avrebbe promulgato quelle leggi se non contemporaneamente al conguaglio dell'imposta fondiaria.

Signori! io ho insistito in queste citazioni perchè nelle frequenti emozioni create dal rapido avvicinarsi degli avvenimenti e nella tensione degli animi verso il complemento dell'unità nazionale si dimentica facilmente la storia contemporanea.

E da quella storia io credo ne deriva che il provvedere immediatamente ad un conguaglio approssimativo dell'imposta fondiaria è sempre stato considerato siccome condizione indispensabile per l'attivazione delle nuove imposte, e perciò ritenere si deve siccome elemento essenziale dell'unificazione finanziaria del Regno, e come il cardine di ogni riforma destinata a crescere le risorse dell'erario.

Chè questo progetto di legge quantunque ultimo nell'ordine cronologico è il primo nell'ordine degli impegni

presi dal Governo. E dico appositamente dal Governo e non dal Ministero perchè il progetto ora in discussione non è opera speciale del presente Ministero, ma è opera di tutti i Ministri che si sono succeduti nel nostro paese dopochè lo Stato cominciò ad ampliarsi.

E questo è un fenomeno assai notevole della nostra vita costituzionale, chè mentre vediamo bene spesso al mutarsi dei Ministri, mutarsi sistemi ed ordini, e ciò non solo nelle materie discutibili della istruzione, dell'agricoltura e del commercio, ma anche delle cose le più sostanziali dello Stato; mentre abbiamo veduto i nostri più valenti Generali succedersi nel Ministero e disputarsi non solo nel Parlamento, ma anche nella stampa circa il migliore organamento dell'esercito; mentre nell'opera colossale della legislazione civile abbiamo veduto tre Guardasigilli a breve intervallo presentarci tre diversi codici civili; nell'argomento invece dell'imposta fondiaria noi vediamo cinque Ministri succedersi e rendersi reciprocamente solidali degli stessi lavori.

Vediamo il Ministro Vegezzi che continua le ricerche iniziate dal suo antecessore; vediamo l'onorevole Bastogi che, proseguendo l'opera, raccoglie gli elementi richiesti dai due precedenti Ministri, e nomina la Commissione per la compilazione del progetto; vediamo il Ministro Sella intervenire nelle Commissioni, parlare come parlava l'onorevole Bastogi; vediamo finalmente l'attuale Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, il quale accetta l'opera dei suoi predecessori, la fa propria ed assume l'ingrato ufficio di difenderla innanzi al Parlamento. Questo vuol dire che il progetto presentato provvede ad un vero bisogno del paese, che il procedimento tenuto nella sua elaborazione fu tale che fare non si poteva altrimenti.

Egli è impossibile che i diversi personaggi, che ressero le finanze ed i loro egregi colleghi nei vari Ministeri che dovevano dividerne la responsabilità non avessero fatto cessare i lavori della nostra Commissione, se avessero trovato che ella si avviava sopra una falsa strada.

Un'ultima conclusione, o Signori, permettetemi ancora di dedurre, ed è che la Commissione governativa tanto bersagliata (non già dall'onorevole preopinante il quale anzi fu cortesissimo verso la medesima, del che io gli rendo distinte grazie) questa Commissione tanto bersagliata aveva già acquistato un merito non piccolo verso il paese, accantonando di accettare il penoso mandato, continuando il lavoro, non lasciandosi spaventare dalle gravi difficoltà incontrate. Se i Ministri hanno ottenuto che fossero dal Parlamento votate le altre leggi d'imposta, se poté effettuarsi l'applicazione delle tasse del registro e del bollo si fu sempre mediante l'affidamento che se ne traeva dal lavoro della Commissione per l'instata riforma del tributo fondiario. Ed ora che quelle leggi sono votate ed in parte già attuate, si vorrà rifiutare il conguaglio perchè non è appoggiato a basi di piena certezza e di vigorosa esattezza?

Dovrei ora entrare nella seconda parte del mio discorso, ma stante l'ora tarda prego il Senato di rimandarla alla seduta di domani.

Presidente. La seduta è rimandata a domani al tocco, riservando la parola al Senatore Giovanola per la continuazione del suo discorso.

Prego i signori Senatori, che non avessero ancora

deposte le schede per la nomina del Segretario di volerle deporre adesso. — Prego pure i signori Senatori Di Colobiano, Sagarriga e Martinengo che hanno proceduto allo spoglio delle schede della precedente votazione di voler procedere allo spoglio anche di queste.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CXIV.

TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Busca-Serbelloni — Omaggi — Risultato del terzo squittinio per la nomina del Segretario — Seguito della discussione del progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Continuazione del discorso del Senatore Giovanola in favore della legge — Discorso del Senatore Siotto-Pintor contro — Osservazioni in merito del Senatore Marliani — Appunti del Senatore Ghigliani alla parte della legge riguardante l'aumento dell'imposta.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Non è presente alcun Ministro, ma più tardi intervengono il regio Commissario ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

(Il Senatore, Segretario, San Vitale legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.)

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, San Vitale legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3504. Alcuni abitanti del comune di Aidone (Sicilia) in numero di 89 (Petizione identica al numero 3473). »

« 3505. Alcuni abitanti del Comune di Niscemi (Sicilia) in numero di 46 (Petizione identica al numero 3473). »

« 3506. Alcuni abitanti del comune di Cattolica (Sicilia) in numero di 44 (Petizione identica al numero 3473). »

« 3507. Alcuni abitanti del Comune di Burgio (Sicilia) in numero di 80 (Petizione identica al numero 3473). »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Francescantonio De Luca, del secondo volume della sua opera per titolo: *La filosofia del diritto.*

Il Municipio di Pisa di 200 esemplari di una *Deliberazione da esso presa, relativa alla collocazione in quel camposanto urbano del busto di Giuseppe Montanelli.*

Il Prefetto di Palermo degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni straordinarie del 1862 e 1863.*

Ho l'onore di dare contezza al Senato del risultato dello spoglio dei voti per la nomina del Segretario.

I votanti erano 93, il Senatore Scialoja ebbe voti 60, il Senatore Duchoqué ebbe voti 28. Due schede erano in bianco, gli altri tre voti andarono dispersi fra diversi Senatori.

Il Senatore Scialoja avendo ottenuta la maggioranza dei voti è nominato Segretario.

Trovandosi nelle sale del Senato il signor marchese

Busca-Serbelloni, si farà luogo alla prestazione del giuramento. Prego i signori Senatori Casati ed Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il Senatore Busca-Serbelloni presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al signor marchese Busca-Serbelloni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio de' suoi diritti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SUL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola.** Signori Senatori, ieri mercè la benigna vostra pazienza ho potuto ricordarvi testualmente i numerosi impegni presi dal Governo e dal Parlamento in faccia al paese per la pronta approssimativa perequazione del tributo fondiario e parmi di avervi dimostrato come la legge che la riguarda fosse condizione indispensabile per l'attuazione delle varie nuove tasse nelle diverse parti d'Italia.

Ora l'ordine del mio discorso mi porta ad esporvi come il Ministero e per esso la Commissione governativa abbia soddisfatto al proprio dovere.

Occorre innanzi tutto di richiamare i termini del mandato conferito alla Commissione. Una breve relazione premessa al Decreto dell'11 agosto 1861, dichiara che l'imposta prediale è ripartita in modo affatto contrario ai principii di eguaglianza che sono raccomandati dalla scienza e che sono conformi alla nostra legge fondamentale; che per togliere questo inconveniente occorrerebbe ridurre ad una medesima misura la base generale dell'imposta, lecché non si può conseguire se non con lunghi e dispendiosi procedimenti; doverasi intanto cercare i modi più spediti per ottenere un qualche conguaglio approssimativo che faccia almeno sparire le più grandi disuguaglianze.

Nell'art. 1 si definisce l'incarico della Commissione, di ricercare i mezzi pratici più spediti per ottenere in via approssimativa la perequazione delle basi dell'imposta fondiaria nelle varie provincie del Regno, affine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima.

A questo concetto ispirandomi la prima volta che ebbi l'onore di parlare alla Commissione, io così esprimeva il compito a noi affidato.

« Non è certamente del nostro mandato il rintracciare il sistema più conveniente per ridurre in via normale e definitiva ad uniformità di espressione il rappresentativo tributario della proprietà stabile in ogni parte del Regno.

« Ciò richiederebbe studi assai più lunghi, investigazioni ben più minute e precise, che l'urgenza delle

presenti condizioni non consente. Vuole giustizia che cessi immediatamente, in quanto è possibile, il disordine troppo evidente, onde avviene che pel medesimo genere di ricchezza si paghi in qualche provincia il quadruplo e forse il quintuplo di quello che si paga in un'altra.

« Esige la salvezza della patria che si aumenti senza indugio la pubblica entrata, mercè la migliore distribuzione delle imposte, le quali non si possono nè pareggiare, nè rendere più proficue, se non si pratica contemporaneamente qualche possibile conguaglio sul tributo prediale.

« A coteste supreme necessità si limita per ora l'intento del Governo, il quale richiede un pratico espediente, per giungere il più presto ad una approssimativa perequazione.

« Giova tenere presenti i tre accennati caratteri, che chiariscono l'indole affatto istantanea e provvisoria del commesso lavoro, per non ismarrirci nelle sottili ed intricate discussioni delle teorie censuarie, che troppo ci dilungherebbero del retto cammino. »

E per confortare i miei onorevoli colleghi nella difficile impresa io terminavo quel breve mio dire con una citazione di un distinto economista italiano del secolo scorso, della quale il Senato vorrà permettermi di riferire un piccolo saggio che sembra scritto espressamente per questa discussione.

« Bisogna persuadersi che nelle opere grandi e vaste, non si può conservare in tutte le circostanze la più rigorosa esattezza, e che convenendo agire, bisogna avere in mira il fine principale dell'opera, il bene universale che risulta dall'effettuarla presto, ed a questo scopo sacrificare tutti gli scrupoli sopra i difetti che possono essere appresi nel nuovo sistema; giacché i difetti potranno col tempo correggersi e ridursi al pulimento; laddove se invece di abbracciarlo subito che può essere in grado di esecuzione, si volesse perdere il tempo a perfezionare con ogni delicatezza tutto ciò che può essere creduto difetto, si continuerebbe intanto per molto tempo nei vecchi disordini, la quale continuazione è il massimo di tutti i difetti e di tutti i mali, che dobbiamo in questa materia avere in vista. »

Nessuno contraddisse allora il Decreto Reale nè l'interpretazione che ne aveva dato. Anzi ebbi motivo di credere che il concetto da noi formato corrispondesse all'aspettazione del paese.

È ben vero che ieri l'onorevole mio amico precipitante diceva: ma un Decreto Reale non si suole contraddire; veramente ad uomo così provetto nel nostro Parlamento era sfuggito che frequentemente si fanno interpellanze, ed in quest'aula e nell'altra del Parlamento, sopra i provvedimenti che il Ministero prende sia con Decreti Reali, sia in altre forme di amministrazione.

Le contraddizioni cominciarono soltanto quando si conobbero gli effetti del nostro lavoro; pur troppo la

debolezza umana c'insegna che chi prova dolore se ne risente.

Se una approssimativa perequazione fosse stata ingiusta nel suo principio bisognava contraddirla fin da quando ne vennero ordinati gli studi.

Ritenuto dunque che si dovesse attendere a ricercare una soluzione pratica per conseguire lo scopo in via soltanto di approssimazione e fra brevissimo termine, non si potevano adottare quelli studi coi quali si ricerca il valore delle rendite individuali in modo diretto ed assoluto; ma bisognava tenerci a metodi sintetici, a metodi i quali fornissero un'idea in complesso delle masse di ricchezza, senza esporci ai pericoli dell'incertezza e delle frodi derivanti dal privato interesse.

Bisognava conservare, per quanto fosse possibile, i dati degli attuali catasti, e tentare di coordinarli fra loro per conseguire una ragionevole assimilazione.

Che se la formazione di un catasto parcellare ed analitico, eseguito coi migliori sistemi che la scienza e l'arte insegnano, contiene pur sempre una parte di arbitrii e di verità convenzionale come tutto ciò che riflette la qualificazione, la classificazione ed il classamento dei beni, la determinazione delle mercuriali, la tariffa dei prezzi di estimo, la deduzione delle spese, una molto maggior parte occorre di lasciare all'apprezzamento arbitrario in un'operazione la quale non poteva appoggiarsi ad elementi di osservazione diretta.

La Francia ha impiegato quarant'anni di tempo ed ha speso 200 milioni per formare il proprio catasto. Giunta alla fine dell'opera ha dovuto riconoscere che era ben lontana dall'aver conseguito una vera perequazione de' suoi dipartimenti.

Malgrado i più diligenti studi e le più minute investigazioni fatte nel catasto lombardo-veneto, noi sappiamo che esiste qualche territorio nell'alto Bresciano, in cui la rendita censuaria supera enormemente la rendita reale: ed abbiamo l'esempio della Valtellina, la quale, quantunque censita col medesimo sistema della vicina valle Camonica, dal confronto delle rendite censuarie a questa assegnate fu riconosciuta meritevole di una riduzione del 48 per cento.

Non è dunque a maravigliare che in un approssimativo conguaglio si possono trovare delle discrepanze e delle incertezze, perchè sono nella natura del lavoro che si doveva fare.

Per procedere in via approssimativa non ci erano altri mezzi che ricorrere a studi di probabilità, poichè la certezza sarebbe stato vano ricercarla. E procedendo in via di probabilità, la scienza insegna che bisogna tentar varie vie, e fra i vari risultati probabili scegliere quello che sembra più verosimile.

Questo è tutto il procedimento che è stato tenuto dalla Commissione.

Questi procedimenti li vediamo applicati nelle osservazioni di alta geodesia, e nelle altre ricerche scientifiche in cui per l'umana debolezza non si può arrivare a conseguire l'intera cognizione delle cose.

Se non temessi di far perder tempo al Senato mi permetterei di leggere un brano della relazione dell'egregio mio amico il Sella, che determinò l'altezza probabile del Monviso, mediante cinque osservazioni, due trigonometriche e tre barometriche.

Dovendo dunque procedere in via di probabilità, il primo criterio che si presenta a chi cerca formare giudizio della ricchezza comparativa di due diversi paesi è quello della popolazione.

So che è vezzo di critica, antico quanto Aristotile, di esagerare sino all'assurdo le proposizioni che si vogliono contraddire, per aver maggiore facilità di combatterle. Ma se è assurdo il prendere la capitazione come base di un tributo fondiario, sarebbe del pari assurdo ed ingiusto il negare che esista un nesso tra la popolazione che vive sopra un dato territorio e la forza produttiva del territorio stesso.

Questo elemento è meno fallibile quando il confronto si fa sopra vasti paesi dotati ciascuno di analoghi accidenti geografici.

E qui rispondo all'onorevole collega, il quale disse: ma calcolando sopra popolazioni non si tiene conto del monte e del piano, del terreno sterile e di quello fertile.

È da ritenere che i confronti abbracciano gruppi di provincie abbastanza vasti, dei quali ognuno ha la sua parte di inospite montagne e di liete colline, di squalide lande e di ubertose pianure.

Persino i più piccoli compartimenti, che sono il modenese ed il parmigiano, trovandosi addossati ed anzi a cavaliere dell'Appennino ed adagiati nella valle del Po, hanno la propria tangente di monte e di piano.

E volendo pure tenere conto della preannunziata di maggiore ricchezza derivante dalle maggiori imposte che trovansi vigenti ed evitare il pericolo che si venisse a sgravare più del dovuto i territori che meritano qualche sgravio e viceversa ad esagerarne l'aumento spettante ai meno imposti, l'onorevole Possenti, che fu l'autore di questo progetto, propose di applicare solo per metà il criterio della popolazione e così arrivò a diminuire le differenze delle quote individuali d'imposta che ora sono da 3, 38 a 7, 65, portandole da 4, 84 a 6, 94.

La Commissione, come dissi, non volle accettare subito questo partito; però lo tenne in serbo per valersene siccome mezzo di paragone coi risultati che avrebbero dato gli altri sistemi.

Coloro che eransi lusingati di poter raggiungere la desiderata soluzione mediante la ragguagliata correzione degli estimi de' vari catasti, visto che a ciò mancavano i necessari elementi, credettero però di avere acquistato una sufficiente cognizione dei diversi sistemi di censuazione vigenti in Italia, per formulare un altro progetto; il quale fu di ritenere come perequate fra di loro le rendite censuarie della Lombardia, di Parma, di Napoli, della Sardegna e della Sicilia; attribuire alle provincie Liguri, Piemontesi e Modenesi un estimo fluzio;

rialzare la rendita dell'ex-Pontificio servendosi per termine di confronto del rapporto della superficie produttiva delle Marche con quella degli Abruzzi marittimi, ed applicare alla Toscana la media dell'estimo aumentato alle provincie Romagnole ed Umbre. Ciò per i terreni. Quanto ai fabbricati si riteneva come normale l'estimo di Lombardia, e si applicava agli altri gruppi in proporzione della popolazione, tenuto conto della sua densità.

Questo sistema, se poteva dare un'altra indicazione dei probabili rapporti in cui si trovavano le varie provincie del Regno, non era però tale da poter tranquillare la coscienza della Commissione; e come ben disse l'onorevole Ministro Sella, posava sopra troppo ardite ipotesi perchè si potesse supporre che il Parlamento l'avrebbe accolta.

Non pertanto la Commissione credette che si potesse tenerne conto come elemento di induzione per raffrontare la bontà degli altri risultati.

Se fosse stato possibile di raccogliere per tutta Italia sufficiente numero di contratti di locazione sarebbe stata certamente una soluzione soddisfacente quella di determinare la rendita imponibile mediante il confronto dei prezzi derivanti dai contratti di affitto. Ma sgraziatamente si ebbe a riconoscere che in alcune provincie, e non poche, la locazione dei beni rustici è presso che ignota.

Si è osservato dagli oppositori che se le risultanze delle locazioni non si potevano applicare a tutto il Regno, si doveva pure valersi di questo elemento almeno per i paesi nei quali si trovano in uso le affittanze.

Ma la natura dell'operazione unica, uniforme in ogni paese non permetteva di usare contemporaneamente due diverse misure, le quali avrebbero condotto a risultati ben più contestabili.

Fu dunque giuoco forza rivolgersi allo spoglio dei contratti di compra e vendita, mediante il quale arrivare ad una determinazione del valore capitale della rendita censuaria, e quindi, col saggio dell'investimento dedurre la rendita reale corrispondente. L'operazione fu eseguita colla maggiore diligenza che fu possibile ed affidata alle varie amministrazioni finanziarie più acconcie che esistano nelle diverse provincie; e non fu già interamente affidata a quegli uffici; ma furono anche spediti dal Ministero appositi Commissari per sorvegliare e dirigere i lavori.

I dati raccolti furono concentrati nel Ministero, e sotto la direzione del lodato segretario Pincetti, vennero scrupolosamente verificati, appurati e riassunti. Fra i molti lavori a tal uopo praticati non fu uno dei meno faticosi quello di ridurre le varie unità di misura e di moneta all'unica unità legale. Sia questo di tranquillità all'onorevole proponente che ieri mostrava alcune tabelle nelle quali sono espresse le superficie in misure vecchie. Io credo che quegli impiegati abbiano fatto benissimo ad usare le vecchie misure, quando che non si sentivano di farne il ragguglio preciso colle

nuove; sarebbe stato assai più pericoloso se avessero formato un ragguglio incerto. Invece lasciatane la cura all'Ufficio Centrale, si può essere sicuri che in questa parte non vi fu errore.

Fu criticata la scelta del decennio. Io devo dire che la Commissione deliberò che il decennio fosse preso dal 1838 al 1847; ma chi fu incaricato di disporre il lavoro non tardò ad accorgersi che sarebbe stato impossibile fondare l'operazione sopra quel decennio. Perchè, bisogna ritenere che uno degli elementi di questa equazione era la rendita censuaria; ora questa rendita del decennio antecedente al 1848 non si poteva avere per tutti i compartimenti catastali, per la ragione semplicissima che i catasti di Sardegna, del nuovo censimento Lombardo e della Sicilia furono attivati soltanto dopo il 1850.

Quantunque il lavoro eseguito dal segretario ispirasse la maggior fiducia per la specchiata onestà, la scrupolosa imparzialità e la paziente diligenza di quel degno impiegato, la Commissione però si recò a debito di rivederlo per mezzo di appositi comitati.

Restavano le difficoltà inerenti al sistema dello spoglio dei contratti, il quale, come ieri bene riferì l'onorevole proponente, furono lungamente dibattute dalla Commissione.

Ma quando si è veduto che gli altri progetti presi isolatamente offrivano minor elemento di persuasione, e confrontati insieme presentavano risultanze poco dissimili, si è creduto di essere arrivati a quel tal punto di probabilità che nelle date circostanze non si potesse ottenere maggiore.

Stante l'urgenza di dover rassegnare il progetto al Ministero, la Commissione ha stimato di dover accogliere quella soluzione opportunamente temperata. Non pretese però di avere con ciò esaurito il proprio mandato, che anzi prese impegno di continuare alacramente gli studi per proporre le norme di una regolare perequazione.

Fatele al suo assunto, dopo il corso di pochi mesi presentò al signor Ministro un progetto per una generale censuazione della proprietà urbana, ed ora è presso al suo termine il lavoro per l'equiparazione dell'estimo dei terreni.

Ancora al giorno d'oggi, dopo le tante censure delle quali fu segno il progetto della Commissione, essa non ha di che pentirsene, mentre nessuno sin qui ha saputo indicare altro sistema più accettabile. Al punto in cui siamo giunti la questione non è più se il nostro conguaglio sia più o meno buono, più o meno cattivo, ma se si possa rifiutarlo e mantenere in vigore le nuove tasse già attivate, ed attivare le ultime votate dal Parlamento.

La Commissione però nell'accordarsi sopra un'istanziosa soluzione, per vie meglio premunirsi contro il pericolo di eccesso sia nello sgravio come nell'aggravio, temperò di lire 694,346 la quota delle provincie liguri-piemontesi, e di lire 209,842 la quota delle provincie

toscane, essendosi già provveduto alle provincie siciliane coll'attribuire loro una rendita imponibile poco superiore alla censuaria.

Volle pure la Commissione che i suoi lavori avessero la più larga pubblicità non pretendendo essa di essere creduta sopra parola, ma di essere giudicata sopra i fatti e le ragioni.

Ora, occorre che lo spieghi la mia opposizione al sistema dei contratti della quale ieri l'onorevole mio amico lesse un saggio. È vero, io mi palesai contrario per la ragione che ero persuaso non potersi lo spoglio eseguire colla stessa ampiezza ed esattezza in tutte le provincie, e la maggiore ampiezza ed esattezza per le ragioni che dissi si sarebbero ottenute nelle provincie liguri-piemontesi, il che mi pareva dovesse tornare di pregiudizio a queste. Ma quando ho veduto che il nudo risultato del sistema dei contratti il quale assegnava alle dette provincie un contingente di L. 20,200,000 fu prima ridotto a L. 19,846,341 e poi a L. 19,152,000 (sempre nel rapporto del contingente totale dei 104 milioni) ho stimato che un margine di L. 1,048,000 potesse bastare ad assicurarle contro le conseguenze possibili del diverso metodo. Analoga guarentigia era data eziandio alle provincie toscane mercè l'accennata riduzione di L. 209,812; e ben meritamente, perchè colà l'operazione era stata eseguita col massimo rigore, in quanto che era il risultato degli spogli fatti prima d'ora con tutta regolarità da quella solerte direzione catastale all'atto delle vulture censuarie.

Se queste circostanze fossero state tenute presenti da coloro che si sono dati la pena di dimostrare con minuti calcoli che poteva essere derivato alle provincie piemontesi qualche danno dall'applicazione del sistema in discorso, io credo che si sarebbero convinti che il supposto pregiudizio era bastevolmente compensato.

Che se per molte provincie poteva bastare la determinazione di un unico contingente ripartibile sopra gli attuali catasti, vi sono provincie, nelle quali il riparto di un complessivo contingente sulle quote attuali non si sarebbe potuto eseguire, senza una maggiore o minore, ma sempre evidente ingiustizia.

Si presentava in primo luogo questa difficoltà per le provincie liguri-piemontesi, per le quali il Governo nazionale fin dal 1852, mentre presentava il progetto tanto atteso della catastazione generale del continente, aveva pure proposto una catastazione provvisoria con un aumento d'imposta nella proporzione del 25 per 0/0. La Camera elettiva avendo creduto conveniente di non accettare la catastazione provvisoria, malgrado che non fosse mai avara nel votare imposte per fornire i mezzi al Governo di preparare l'impresa del riscatto dell'intera nazione, rifiutò l'aumento della fondiaria, perchè avrebbe reso più sensibile l'esistente disparità del carico prediale. E quantunque più tardi il Parlamento Subalpino andasse imponendo al paese per la causa nazionale sempre maggiori gravezze che nessun tiranno avrebbe avuto il coraggio di accollare ai proprii sud-

diti, non si parlò più di toccare la fondiaria, come quella che per l'attuale suo assetto non consentiva accrescimento.

Ora, l'aumento dell'imposta essendo divenuto una ineluttabile necessità, dipendente dall'agglomerazione de' vari ex-Stati che vennero in società diversamente censiti ed inegualmente quotati, convenne affrontare anche l'arduo problema della sub ripartizione nelle provincie liguri-piemontesi. La Commissione governativa dedicò eziandio a questo problema le sue più diligenti, imparziali e coscienziose investigazioni, e dopo minuti studi, praticati per diverse vie, arrivò a quella soluzione che a lei sembrò la più equa.

Ma la Camera elettiva avendo creduto di entrare in altro sistema non occorre che io prolunghi la discussione su questo argomento.

Eguale lavoro fu necessario per le provincie modenesi le quali formate da recenti agglomerazioni contengono ben dieci diversi catasti con molte disuguaglianze d'imposta. Quivi però si possedevano utili elementi raccolti dalla direzione catastale di Modena, che fornirono il mezzo di potere, senza difficoltà, concretare un sub-riparto.

La Camera elettiva non ha però creduto di introdurlo nella legge e ne lasciò l'incarico al Ministero.

Anche per le provincie di Parma e Piacenza sembrando alla Commissione abbastanza dimostrata una sperequazione d'estimo si era proposto un temperamento che per la poca sua importanza non fu accolto dalla Camera.

Essa accettò invece senza discussione i subriparti concernenti i territori lombardi ed ex-pontifici.

Coteste disposizioni formavano il soggetto dell'art. 3 della proposta ministeriale, ed ora sono contenute negli articoli 2, 3 e 4 dello schema votato dall'altro ramo del Parlamento.

La condizione però dei contribuenti in faccia all'imposta fondiaria sarebbe ancora stata diversa secondo i diversi paesi, ove lo Stato avesse continuato in alcune provincie a sostenere certe spese, le quali, in altre provincie, formano oggetto di speciale sovrimposta.

Questa disparità di trattamento verrà senza dubbio tolta colla nuova legge provinciale, ma poichè una simile legge organica è di difficile e lunga elaborazione, fu condotta la Commissione governativa a pensare che si dovesse intanto provvedere per diminuire gli effetti del diverso trattamento.

Essa propose nell'articolo 4, ora divenuto 6, che le provincie toscane ed ex-pontificie continuassero a fare direttamente le spese provinciali obbligatorie. Le provincie napoletane e siciliane conservassero il sistema misto di far fronte alle analoghe spese in parte mediante sovrimposta speciale, ed in parte mediante rimborso allo Stato.

In quanto alle provincie settentrionali, giustizia voleva che lo Stato facendo egualmente le medesime spese in ciascuna di loro, esse contribuissero in eguale pro-

porzione nella somma di rimborso per tal uopo accordata.

Con ciò si è sciolta una questione piuttosto intricata che aveva dato luogo a vive discussioni nell'altro ramo del Parlamento.

E qui debbo domandare licenza al Senato d'entrare in considerazioni alquanto personali. Io sono stato accusato di avere in seno della Commissione trascurato gli interessi delle provincie alle quali mi onoro di appartenere.

I membri della Commissione governativa non rappresentavano gli interessi di un luogo piuttosto che dell'altro; tutti erano animati da eguale imparzialità per fare l'interesse generale, indipendentemente da qualunque considerazione del paese a cui appartenevano. Però essi furono tolli da ogni parte del Regno, affinché ciascuno potesse portare nel seno della Commissione le cognizioni proprie speciali, affinché per meno esatte informazioni non si facesse ingiustizia.

Questo dovere, ho la coscienza di averlo adempiuto. L'obbligo della difesa mi induce a notare che io ebbi la fortuna di promuovere il consenso della Commissione sopra questa disposizione di assoluta giustizia.

In conseguenza di essa le proprietà liguri e subalpine, le quali, esclusa la Sardegna, sono tassate nel bilancio corrente a titolo di rimborso delle spese provinciali nella somma di 4,193,010, pagheranno soltanto L. 3,026,408, risparmiando così la somma di L. 1,166,602 che in parte mitigherà il carico derivante dal conguaglio del tributo principale.

La medesima questione si presentava per le spese di percezione: anche per queste il sistema non è uniforme in tutto il Regno. Una legge generale dovrà provvedervi. Ma intanto esiste diversità di trattamento; in alcune provincie i contribuenti pagando direttamente le spese di percezione, ne sopportano un aggravio comparativamente tenue, mentre in altre, dovendo rimborsare allo Stato una sovra imposta fissa, determinata in misura superiore alla spesa effettiva, per quel tanto che eccede il dispendio, sopportano una maggiore imposta non comune ai primi. La Commissione propose che il rimborso dovuto allo Stato fosse ridotto ad un limite di equità nell'uniforme aliquota di 3 centesimi. In conseguenza di questa riduzione le provincie liguri-piemontesi che ora sono tassate di 4 centesimi per la riscossione, verranno ad avere un risparmio di circa 250 mila lire.

Anche il modo con cui l'amministrazione aveva applicato il decimo di guerra presentava un'anomalia che degenerava in ingiustizia, poichè applicato eziandio ai centesimi addizionali ne veniva che maggiore era l'imposizione a carico dei paesi soggetti alla sovra imposta per rimborsi sopraccennati.

Si è quindi stabilito nell'art. 6, ora 8, che il decimo di guerra fosse applicato soltanto all'imposta principale e non alle addizionali.

Che se per effetto della perequazione è giusto che i

contribuenti tassati meno del dovuto abbiano a subire un aumento di quota, è ancora più giusto che le proprietà fruttifere, fin qui esenti, sieno sottoposte al tributo normale del rispettivo territorio. A ciò provvedono gli ultimi articoli del progetto della Commissione, pei quali definite strettamente le poche esenzioni resa necessarie dall'interesse generale, si fanno cessare tutte le altre.

Con rescritto del 13 maggio 1548 l'imperatore Carlo V nell'ordinare l'estimo generale dello Stato di Milano prescriveva che ognuno dovesse pagare l'imposta pei proprii beni nelle città e nei territorii ove i beni sono situati. Questa regola di evidente giustizia, formolata da Ulpiano nella legge 4.ª ff. *de censibus*, questa norma così ragionevole che ora si farebbe offesa al buon senso di chiunque si volesse supporre disposto a combatterla ebbe ad incontrare tale pertinace resistenza che non poté essere applicata se non 212 anni dopo, coll'attivazione del censo milanese. Non fa quindi meraviglia che torrenti di dottrina, fiumi di eloquenza, quantità immense di cifre e di ragionamenti si siano poste in opera per far naufragare il nostro progetto.

Io non assumerò l'ingrato ufficio di tediare il Senato con rispondere a tutte le innumerevoli censure che ci vennero fatte nei diari, nelle riviste e negli opuscoli, nelle accademie, nei municipii, nelle camere di commercio, nei consigli provinciali, e quasi in ogni specie di convegno.

Molte censure derivano da insufficiente esame dei procedimenti tenuti dalla Commissione, ed un più maturo apprezzamento basta a chiarirle infondate. Altre hanno origine dalla difesa di interessi che si credono ingiustamente colpiti, e sono neutralizzate a vicenda dal richiamo di altri interessi opposti; altre si contraddicono come sarebbe quella che vorrebbe fatta la perequazione mediante sgravio delle quote; perchè essendo ammesso che i bisogni dello Stato richieggono aumento dell'imposta, se si fosse fatto lo sgravio delle quote non sarebbe stato che un giuoco di cifre, per doversi poscia aumentare i contingenti perequati, non più di 20 milioni ma di oltre 40, al fine di ottenere quella somma che la pubblica necessità richiede dalla rendita fondiaria.

Si è voluto anche scandagliare i lavori della Commissione con una minuta analisi scientifica. Con questo metodo di critica io credo che non ci sia ordinamento finanziario o riforma amministrativa che possa reggere; tutte le imposte e in Italia e fuori contengono una parte di assurdo e di ingiusto.

Io risponderò per ora soltanto a due generali obiezioni.

La più generale di tutte è quella che esclude il principio della perequazione, esserendo che l'imposta fondiaria trovasi compenetrata nel valore capitale della proprietà del fondo per essersene tenuto conto nel valutare il prezzo di acquisto. Se ciò fosse vero la pe-

requazione sarebbe una prodigalità dello Stato a favore di alcuni contribuenti, una spogliazione degli altri.

Ma allora, io dico, perchè l'oracolo della scienza pura ha aspettato tanto tempo a farsi intendere? Perchè lasciarci perdere e fatica, e tempo, e spese (che lo spoglio dei contratti non mancò di portare dipendi allo Stato) e non avvisarci prima che si intraprendessero i lavori? Perchè lasciar nutrire tante aspettative di una cosa che si reputa ingiusta e contraria ai principii della scienza? Sarebbe stata carità di patria segnalare l'errore del Decreto dell'11 agosto 1861, o protestare contro l'ordine del giorno della Camera, votato il 17 dicembre 1861, o contro le dichiarazioni espresse dal Presidente del Consiglio, il 7 marzo 1862. Ma non si alzò voce nè dentro nè fuori del Parlamento per avvisarci che Ministero e Camera erano sopra una falsa via. Allora non conoscendosi le risultanze degli studi della Commissione, la voce della scienza sarebbe discesa più autorevole dalle sue serene sfere; mentre invece al presente l'autorità della scienza è compromessa dal sospetto che possa servire agli interessi di questo basso mondo.

Ma vediamo un poco il valore di questo preteso vero scientifico.

Che gli economisti inglesi abbiano scritto qualche cosa di simile, ben si comprende. In Inghilterra la *land-tax* costituita originariamente in tenui proporzioni e da tempo immemorabile non aumentata, resa anzi redimibile, si avvicina alla natura di un censo enfiteutico. Ma ben diversa è la condizione delle cose in Italia, dove la tassa fondiaria e per la sua origine e per il suo svolgimento storico, veste il vero ed unico carattere di tributo, variabile secondo le circostanze ed i bisogni del pubblico servizio.

Si esaminino le vicende dell'imposta fondiaria dai remoti tempi della dominazione normanna in Napoli sino all'ultimo decennio, in cui furono attivati i catasti di Lombardia, di Sardegna, di Sicilia e si vedrà che l'imposta fu sempre ora aumentata, ora diminuita, ora corretta per adeguarne il carico alla voluta proporzionalità.

Non si nega che all'atto dell'acquisto di un fondo si tenga conto dell'imposta che lo aggrava; ma questo conto non è così rigoroso come si vuol supporre, essendo che il prezzo dipende in gran parte dal maggiore o minore bisogno del venditore, dal minore o maggiore desiderio del compratore, avendo effetto anche nell'apprezzamento dell'imposta la legge economica dell'offerta e della domanda.

Allorchè l'imposta è eccessiva il compratore calcola anche la speranza di un provvedimento riparatore che la diminuisca; quando invece è tenue si ha presente il pericolo che possa crescere in breve. Non tutti i fondi poi sono stati venduti in tempo così vicino perchè abbia il loro capitale subito il deprezzamento supposto derivare della presente ripartizione dell'imposta.

Le continue oscillazioni dell'imposta fondiaria in Italia non permettono che si possa considerare compenetrato stabilmente nel valore della proprietà.

E per vero quando il Duca di Parma, dopo aver venduto una parte dello Stato per pagare i suoi debiti, riversava sopra il rimanente territorio l'imposta che percepiva dagli antichi sudditi; quando il generale Radetski non tanto per rapacità di conquista, quanto per comprimere la cittadinanza lombarda aumentava l'imposta ora del 50, ora del 33 per cento; quando il cardinale Antonelli faceva il miracolo di moltiplicare i bimestri dell'anno camerale, nessuno ha mai creduto di perdere irrevocabilmente una parte del valore capitale de' suoi beni.

Ove succedesse una vera compenetrazione dell'imposta pagata allo Stato, lo stesso principio dovrebbe ammettersi eziandio per le sovraimposte che si pagano ai comuni, ed in questo caso basterebbe una maggioranza di otto zotici Consiglieri di uno dei nostri microscopici comuni di Lombardia o del Piemonte per diminuire del 10, del 15, del 20 per cento qualunque patrimonio.

Un'altra grave censura che si fa al nostro lavoro è quella di aver rinnovato le antiche divisioni d'Italia, e di aver portato offesa al principio dell'unità nazionale.

Se può talvolta ancora occorrere di far menzione degli antichi Stati si è unicamente per farne scomparire la traccia nelle varie provincie.

Questa sentenza di un autorevole nostro contraddittore io l'accetto di tutto cuore, e fu soltanto per applicarla che si è dovuto far menzione degli antichi Stati nella presente proposta.

Imperocchè se i varii ex Stati d'Italia emancipandosi dalle male Signorie avessero continuato a vivere separati, nessuno di loro avrebbe pensato al momento di riformare il tributo fondiario; avrebbero seguito l'esempio del libero Piemonte, il quale tuttochè in peggiori condizioni censuarie d'ogni altro paese d'Italia tirò innanzi senza fare novità.

Ma essendo venuti in Società i varii Stati con ordini e gradi assai diversi d'imposta fondiaria, ne venne la necessità di adeguatamente proporzionare il carico. Ciò diede motivo alla nomina della Commissione, la quale prendendo per punto di partenza i varii Stati, non fece che appoggiarsi ad un termine necessario del problema che doveva sciogliere.

Del resto la deliberazione della Commissione fu presa dopo matura discussione nella seduta del 10 aprile 1862, quando si è riconosciuto che stante la urgenza di presentare una soluzione, bisognava per ora limitarsi a conguagliare il vario tributo fra i gruppi di provincie formanti un distinto sistema catastale; salvo, allora si diceva, per il Piemonte e per Modena, dove non essendovi un omogeneo censimento, bisognava discendere ad ulteriori suddivisioni. Venendo all'opera si è riconosciuta la convenienza di estendere la suddivisione anche ad altri territori.

E per esser giusti bisogna tener conto che il riparto

dell'imposta non si contiene soltanto nel secondo degli articoli proposti dalla Commissione governativa, ma eziandio nel terzo, nel quale l'imposta è ripartita non solo sulle provincie, ma sopra i circondari, sopra minori territori e sopra speciali categorie di beni.

È poi assolutamente falso che la Commissione nel suo 2° articolo abbia tenuto conto soltanto degli ex Stati, perchè dove le circostanze glielo hanno suggerito, ha separato la Sicilia da Napoli, la Sardegna dalle provincie liguri e piemontesi.

Se, come era mio desiderio, si fosse il lavoro potuto frazionare nelle provincie; io credo che ci sarebbe stata fatta la censura di avere spezzato i vari catasti perchè non si potesse giudicare di un tratto degli aggravii che risultavano ai diversi paesi in confronto della situazione antica, e si sarebbe dimandato di raggruppare ancora i contingenti delle provincie secondo le proprie attinenze catastali.

Dopo ciò non si venga a dar colpa alla Commissione di aver suscitato gelosie e dissapori nel paese; se gelosie e dissapori vi furono, questi qualunque uomo imparziale sa che sono opera di chi ha voluto che vi fossero.

Nè si pretenda di trovare affinità fra le divisioni catastali accennate in questa legge, ed il sistema delle regioni, un di propugnato dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Se in questa legge si vuole trovare traccia di regionalismo, la responsabilità non è dell'attuale Ministro; ma deve risalire a chi era Ministro nel Gabinetto del 3 marzo 1862, il quale certamente non può essere sospettato di tenerezza pelle regioni; deve risalire al collega dell'illustre Barone Ricasoli, il quale come Ercole può vantarsi di avere tagliato le sette teste dell'idra regionale.

Io non procederò oltre nella confutazione delle censure fatte al nostro lavoro; forse avrò a parlarne ancora più tardi nel corso della discussione. Ma dichiaro sia d'ora che io non risponderò ai ragionamenti che si appoggiassero sopra confronti di ricchezza fondiaria fra l'uno o l'altro territorio, di maggiore o minore aggravio fra l'una o l'altra parte, perchè questo compito assai ingrato spetta in proprio ai rappresentanti del Governo, il quale come tutore dell'interesse collettivo ha per suo ufficio speciale di assumerne la difesa contro le esagerazioni degli interessi speciali.

Ho cercato di schivare nel mio discorso tutto che poteva appassionare la discussione, e se avrò altra volta l'onore di prendere la parola su questa materia cercherò di tenere eguale riserbo.

Però prima di por termine al mio dire permettetemi, o Signori, che io esprima il mio vivo rincrescimento per la penosa condizione di quei contribuenti i quali in forza del conguaglio combinato coll'aumento dell'imposta andranno d'un tratto a risentire una troppo forte perturbazione nella distribuzione della loro rendita.

È veramente doloroso che ai flagelli i quali da vari

lustri percuotono le migliori produzioni di quella zona di terreno che si distende lungo le radici della catena alpina, si debba aggiungere in circostanze così critiche un aumento d'imposta tanto sensibile.

Faccio voto che i provvedimenti adottati dall'altro ramo del Parlamento valgano a temperare lo sconcerto che deriverà dalla prima attuazione delle nuove quote d'imposta; e se alcuno in questo recinto verrà a proporre qualche temporaria maggiore mitigazione, io sono disposto a darvi il mio voto purchè la proposta sia tale da conciliare sopra l'intero progetto di legge la quasi unanimità dei voti del Senato.

In ogni evento io reputo la popolazione di ogni parte d'Italia abbastanza ragionevole ed assennata, per riconoscere che tutto quanto si è potuto fare per alleviare la loro sorte, senza offendere la giustizia, si è fatto. Al necessario sacrificio sapranno rassegnarsi con animo virile e sereno, e si ricorderanno che è virtù di grande popolo non solo compiere magnanime imprese, ma sopportare eziandio forti dolori.

Presidente. Ha la parola il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. Voi avete uditi due discorsi dotti e assai particolareggiati; contentatevi ora di udire un discorso meno dotto ma più sintetico. Parlo ad uomini che sanno più di me, che intendono meglio di me. Dirò dunque brevemente, anzi succintamente, anzi rapidamente.

Incomincerò per domandare perdono se io affermi che la legge mi sembra alquanto abborracciata, un indovinamento, se volete, pietoso, una poesia di numeri, e che quei vostri così chiamati criterii mi paiono insufficienti, fantastici, erronei.

Il primo criterio, ossia il primo supposto indizio di ricchezza sta nella relazione in ogni provincia tra il prezzo medio venale dei fondi e l'estimo censuario, pur dedurne, mediante la conoscenza del saggio dell'interesse, investito in fondi stabili, la rendita da imponersi.

È buon criterio questo? Io dico no. Avendo per oggetto l'accertamento del valore venale del fondo, a me pare che, anzichè un'imposta sulla rendita, sia una imposta sul capitale. Che se taluno vi sia il quale dica che il valore venale dei fondi è indizio della rendita, a parer mio cadrebbe in grandissimo errore economico, e sopra ciò dimenticherebbe tutt'affatto i fondi, e non sono pochi, assolutamente passivi.

Ma vi ha di più, o Signori, si mette a un fascio il prezzo reale col prezzo anormale di affezione per memorie, per vicinanza o anche per puntiglio; si mette a un fascio la piccola e la grande proprietà, si mettono ad un fascio terreni posti in differentissime condizioni economiche. E per me basta l'aver accennato questo in ordine al primo criterio. Passo diabolamente al secondo; la densità della popolazione. Qui sì, o Signori, vi ha dispregio dei principii, vi ha oblio della storia; e se io n'avessi vaghezza, potrei commetter male tra l'onorevolissimo Marco Minghetti, Ministro delle Finanze,

Presidente del Consiglio, e il chiarissimo Marco Minghetti scrittore. (*Harità*.)

Signori, non vi ha relazione diretta, stretta, e tanto meno necessaria, tra la popolazione e la ricchezza. Ogni uomo è generatore di uomini e produttore di ricchezza. E volesse Iddio che alla celere generazione andasse di conserva la produzione; fatto sta che ci va assai meno a generare un uomo di quello ci vada a riprodurre un pomo (*Harità generale*). La popolazione non è causa, non è effetto necessario di ricchezza, malgrado i pronunziati di una scienza che, permettetemi di dirlo, ha più numerose delle regole le eccezioni. Diversi i fattori, diverse sono le cagioni, e quello che più importa, si reggono con diverse leggi. L'aria più o meno fecondatrice giova a generare gli uomini, giova la temperanza della vita, la semplicità dei costumi; e se voi veggiate la casa di un ricco signore popolata di molti figliuoli, specialmente maschi, spedite pure a quel signore la patente di castità coniugale (*Harità*). Si deve alla virtù domestica se sono tanto prolifici i nostri nemici, gli arciduchi d'Austria (*Si ride*).

All'incontro la corruzione rende sterili gli accoppiamenti; l'uomo non genera, la donna non concepisce; vengono in prima i bastardi, poco appresso le femmine in gran numero, da ultimo i rachitici più prossimi alla morte che alla vita, finchè la natura stanca rende vaoi i sospiri della voluttà.

La popolazione indizio di ricchezza! Ma spiegateci allora perchè mirabilmente cresce il proletariato. Sì, Signori, il povero genera assai più, ei non ha il tempo nè il mezzo di sedurre, non altri solazzi di una maniera più elevata, ei non è conturbato dalla ambizione, non ha neppure l'idea di quella ideale felicità dietro alla quale corrono le alte classi sociali, e che elleno non raggiungono pur mai.

Ma se pure vi fosse una relazione necessaria tra la popolazione e la ricchezza, io domando ancora: in quali proporzioni? Inesauribile è, come tutti sanno, la potenza generatrice. Nel periodo di trent'anni sopra quattro secoli, dodici giovani ebrei si moltiplicarono talmente, che esendo dall'Egitto poterono mettere in armi seicento mila uomini, lo che giusta i calcoli degli eruditi accenna a un popolo di sei o sette milioni.

L'Inghilterra di Elisabetta fu di 5 milioni. La Francia del secolo d'oro, la Francia del gran secolo, la Francia di Luigi XIV chiamato, non so io perchè, il Grande, era popolata da 15 milioni d'uomini. L'America di Washington era di 4 milioni, oggi passa i trenta milioni, nulla ostando la guerra fratricida che la desola da tre anni. Ogni 25 anni vi si raddoppia la popolazione. Or ditemi un po' per grazia se vi si raddoppia egualmente la produzione.

Federico II ripetendo un detto immorale del principe di Condé, diceva: una notte di Berlino ristorerà lo stragi di Rosbach. Sembra impossibile, eppure è un fatto, o Signori, la popolazione cresce e cresce sempre a dispetto della guerra, a dispetto della peste, a dispetto

della fame. Essa in poco tempo si ristora. Vogliate un po' dirmi se in quella stessa proporzione si restauri la produzione, se dove il flagello della guerra ha colpito, quivi in anni pochi si ristori la produzione. Chiedetene a Riccardo Malthus e a quel suo costringimento morale. Ciascheduno di noi sa che la popolazione cresce in proporzione geometrica, là dove la produzione non cresce se non se nella semplice proporzione aritmetica.

Disse il signor Buffon che accanto a ogni pane nasce un uomo: invertite la proporzione, se vi piace. Ma no, se accanto ad ogni pane nasce un uomo inteso a divorarlo, sta forse un pane accanto ad ogni uomo? In qual guisa darestes spiegazione del pauperismo del proletariato, della necessaria e perenne emigrazione?

Signori, l'umanità delirò. Supponendo che la popolazione fosse ricchezza, commendò, biasimò, premìò, punì. Così fece Gerusalemme, così fecero Sparta e Atene, così fece la Francia del celebre Colbert, e così facemmo pur noi; nè sono ancora due anni passati che facemmo cessare lo assurdo privilegio del padre di dodici figliuoli. E nondimeno, o Signori, Roma subodorò l'aureola della verginità, e il cristianesimo, religione divina e apice di civiltà, tenne in onore il celibato, dandone a tipo colei che fu tra le donne primissima.

Signori, Giovanni Battista Say ne seppe qualche cosa di economia politica, se non isbaglio. Ebbene, che ci dice egli?

Egli ci insegna che effetto della civiltà è il diminuire il numero delle nascite e delle morti, effetto della barbarie è lo aumentarle. Falzo è adunque il vostro assunto. Ponete da un lato i matrimoni precoci e dall'altro la lenta accumulazione de' capitali, la difficoltà di migliorare la terra, e dite che foggia di ricchezza è la popolazione!

Insomma poi i fatti smentiscono la dottrina. La China, l'una delle nazioni più popolate del mondo, dovrebbe a questa stregua essere l'una delle più ricche. Eppure la China, o Signori, è il paese classico dell'infanticidio, e i Chinesi vivono di miseria e di riso. Malta, popolatissima terra in proporzione della sua superficie, ha un terreno roccioso, ingrato che non vale l'una delle vaste tenute della Lombardia. E per non andare più innanzi cogli esempi, quale è provincia più ricca, la Scozia o l'Irlanda, dove possiamo scorgere una prodigiosa moltiplicazione di esseri ragionevoli ostinati a perire di fame?

Con ciò non vi voglio già dire che la popolazione sia causa di povertà; soltanto io vo' dire che la popolazione non è causa di ricchezza. — Ben avviene le molte volte che sieno popoli numerosi e ricchi, ma lo sono perchè popolati? lo sono esclusivamente perchè popolati? lo sono principalmente perchè popolati? Ecco, o Signori, il lato debole della economia sociale. Tutti i suoi fenomeni sono complessi, nel che questa scienza ritrae assai dall'altra cui chiamiamo salutare, e che

tante volte non è fuorchè l'arte di far morire più presto. (*ilarità.*)

Vengo ora al terzo criterio, i catasti presenti. Criterio non giusto; e lo provo immediatamente. Se fosse giusto, la conseguenza sarebbe conforme al principio, ma non è: dunque non è giusto. Si va a tentoni, si va alla cieca: s'aumenta di un terzo l'imposta degli antichi Stati Sardi. Da 14,500,000 lire si eleva a 20 milioni 500 mila lire.

Quanto alla Lombardia, essa, secondo i calcoli della Commissione, dovrebbe pagare lire 17,700,000; e frattanto voi l'obbligate a pagare meglio di 19 milioni. La conclusione adunque non è conforme al principio, donde mi pare che il principio non è giusto.

Che se vogliate giusto il principio, allora io lo assumo in favore del mio paese, la Sardegna. Imperciocchè se la popolazione è indizio di ricchezza, manifestamente seguita che dove la popolazione è meno densa, e lo è nell'isola di Sardegna, quivi sia maggiore la povertà. Per la qual cosa io non intendo e non intenderò mai come la si faccia pagare più di altre provincie, che pur sono in migliori condizioni di popolazione.

Signori, ho qui sott'occhio un librettino del nostro collega Senatore marchese di Laconi, nel quale e nel prospetto alla tavola prima è provato manifestamente, che in ragione della popolazione assoluta e relativa l'isola di Sardegna dovrebbe pagare 1,656,000 lire. In qual guisa adunque e per quale fondamento di ragione si vuole ch'essa paghi lire 2,647,000?

È qui il luogo di dire più specialmente dello aggravio che si fa all'isola di Sardegna, alla quale con que' vostri criteri voi fate doppia ingiustizia, ingiustizia assoluta, ingiustizia relativa.

Ingiustizia assoluta, io dico, perchè l'isola è gravatissima nelle presenti condizioni dell'imposta. Ciò palesa la storia del nostro catasto, l'origine, cioè, il fondamento, il modo con cui è stato fatto. Io dico l'origine. Sappiate, o Signori, che la Sardegna del 1851 doveva pagare a priori la somma di lire 2,114,400. Pensate se non sia visciolato ed in qual grado lo spirito fiscale. I fondamenti del catasto furono in primo luogo li affittamenti. Ottimo fondamento, secondo che a me sembra, il migliore, forse anche l'unico. Ma che? Alla logica dei fatti fu sostituita la logica delle presunzioni, alla giustizia surrogato l'arbitrio. Altro fondamento furono le denunce, ma discusse, disaminate, riscontrate con severità da non dirsi. A torto, e quasi a mero scopo di ingiuria è stato detto che furono false.

E ne volete una prova? Di nuovo fo ricorso al librettino testè citato, dove io leggo che le tariffe per la rendita netta applicate a ciascun ettare riescono forti e alterate al di sopra del reale. « Quelle tariffe furono dedotte dalle analisi fatte da periti per ciascun starello superficiale di terreno come suol dirsi a semenza di grano, sola misura agraria conosciuta in Sardegna dagli agricoltori: indi partendo dal fatto che lo starello a semenza di grano sia due quinti dell'ettare,

all'ettare si è applicata la tariffa in tale erronea proporzione. Ora è notorio in Sardegna che la superficie media in cui si suol seminare dai nostri agricoltori uno starello di grano, è a dire litri cinquanta, è almeno di are cinquanta; per la qual cosa applicando allo starello legale di terreno di are quaranta la rendita netta risultante dall'analisi di uno starello di are cinquanta, si accrebbe per questo solo fatto di un venti per cento la rendita. »

Dirovi una parola del modo. Quattro classi di terreno furono distinte. Ma che? Si elevarono le classi, si estesero le superficie, si esagerarono le rendite. Terreni intestati a due proprietari diversi, terreni ascritti a due diversi comuni, inventati terreni che non furono mai né saranno fuorchè nella facile immaginazione dei misuratori. Ricorsero i comuni, ricorsero i privati, ma agli uni e agli altri si disse: Voi avete ragione; pagate infrattanto, salvo (ci s'intende) il diritto di ripetere! (*ilarità generale.*)

Di fatti speciali trarrò in campo soli due. Una vastissima estensione di territorio nella provincia di Gallura, possede l'illustre mio concittadino e nostro riverito collega marchese Salvatore di Villamarina, chiamata *Montereno*. Ebbene, la rendita è di lire 700, l'imposta è di lire 1300! Togliete ora di mezzo il nome del dovizioso marchese di Villamarina e sostituite a lui un uomo della classe mezzana, e si vedrete se non lo avrete servito a dovere, o se non lo avrete ridotto a terribile condizione di vita. (*ilarità.*)

Il dolcissimo amico mio, marchese di San Filippo e barone di Sorso, altro dei più grassi proprietari dell'isola, volle più volte cedere al demanio una vasta estensione territoriale da lui posseduta in Olmedo, presso alla città di Alghero; ma il demanio rispose che la si tenesse in buon'ora, e che pagasse l'imposta. (*ilarità.*)

Or ecco vi addurrò un'altra prova, testimonianza non sospetta, veramente grande. Quando nelle tornate della Camera dei Deputati del 22 e 23 febbraio 1853 io faceva osservazioni molte al signor conte di Cavour sullo aggravamento dell'imposta prediale nell'isola, io m'ebbi tanto bel giuoco a convincerlo della verità delle mie asserzioni, che gli fu forza di ammettere come l'isola di Sardegna la fatto di tributo prediale pagasse più assai che non pagassero le altre provincie dello Stato.

Io vi dirò per ultimo di una manifesta violazione di diritto. Gli articoli 12 e 13 della legge 15 aprile 1852 colla quale fu introdotta nell'isola la nuova imposta prediale, dispongono che non si possa aumentare la stima dei terreni: se non se dopo trent'anni, quando si parli di terreni coltivati, dopo anni sessanta, se sia caso di terreni incolti. Intendo che mi si potrà dire: la lettera della legge non è qui violata, dappoichè non si aumenta per nulla il valore estimativo dei terreni. Ma io domando alla coscienza di tutti voi, se non sia violato lo spirito.

Dirò ora una parola della ingiustizia relativa. E quale

confronto, o Signori, vorrete voi istituire fra i catasti eseguiti nella fine del secolo scorso, allorquando i terreni valevan cinque volte meno di quello che oggi valgono, quando si denunziava appena la ottava parte della rendita, con un catasto eseguito dal 1850 al 1855 sopra il fondamento del 10 0/0? Io ricordo le tavole del compianto commendatore Despine dalle quali si fa chiaro che in molte provincie si pagava il due, in altre il tre, in altre il quattro per cento; le più gravate il sei, il sette, nessuna assolutamente nessuna, pagava il dieci. Il Parlamento incominciò dall'isola di Sardegna ripetendo col fatto il triste proverbio medico: *Faciamus experimentum in homunculo isto*. (Si ride.)

Un ingegnere peritissimo è tutto sollecito nello sgravare le provincie Lombarde, e non ha il torto certamente. Quanti adunamenti di ragioni! Incomincia per dire sterile la terra Lombarda; vi abbonda, egli scrive, la selce, vi difettano l'argilla e la marna. La Lombardia ha, è vero, un sistema quasi compiuto d'irrigazione, ma l'irrigazione dimagra i terreni, ciò che reca seco la necessità di una dispendiosissima concimazione. Ei discende infine ad esaminare l'assurdità del proverbiale appetito Lombardo, e pretende di provare che i Piemontesi consumano due volte tanto, dappoichè egliano fanno due pasti di cucina al giorno (*Harità*), laddove i Lombardi si soddisfano di un pasto solo. (*Harità*.) Ed egli avrà per avventura ragione; ma l'argomento non è argomento. Come se chi mangia due volte in ragione di uno per volta non mangi la metà meno di colui che mangia a una sola volta per quattro. (*Harità prolungata!*)

Ma io non istarò a confutare per filo e per segno tutti i ragionamenti del dotto ingegnere. Dico soltanto che ben poteva egli cercare sollievo alla patria sua, senza aggravare la mia!

E invece che ha fatto egli, o Signori? Egli colloca l'isola di Sardegna nella seconda classe, e tutto l'ex-regno napoletano nell'ultima classe. Io lo domando con ogni istanza, o Signori, v'ha qui odore, o sapore, o sentore di giustizia? Ma per qual ragione adunque l'isola di Sardegna dovrà nel pagamento dell'imposta entrare innanzi alle provincie meridionali? Forse per il valore venale dei fondi? (L'uno dei vostri criteri) Forse per la popolazione? (L'altro dei vostri criteri) Forse perchè sia più antico il catasto? (L'ultimo dei vostri criteri). O forse che vi ha maggiore industria, migliore agricoltura, più prospero commercio? Io chieggo dunque perchè l'isola di Sardegna dovrà essere collocata nella seconda classe, quando l'ex regno di Napoli veggiamo collocato nella terza.

Ministro delle Finanze. Non ci sono classi.

Senatore Stotto-Pintor. Le classi non ci sono nel nome, nel fatto ci sono.

Non contento (seguita il citato libercoletto) del risultato della sua formola che dà per la Sardegna il 3, 33 per 0/0, per motivi che meriterebbero piuttosto lo sgravio, l'ingegnere l'aumenta a 3, 73 per 0/0; e

così di moto proprio aumenta la rendita imponibile della Sardegna di un milione ed ottocento mila lire.

Ciò non bastando ancora, vorrebbe aggiungerci per grazia il 10 per 0/0. Ma bravo il signor ingegnere! È fortuna per noi che le sorti dell'isola non sieno giudicate da lui, e fortuna è per me ch'io parli davanti a un consesso nel quale è istinto la giustizia.

Infine poi ci si dice: ma voi, o Sardi isolani, state buoni (*Harità*); noi potremmo gravarvi in proporzioni maggiori, nella stessa proporzione colla quale facciamo pesare la nostra mano sopra le provincie continentali dell'antico Stato; ma a voi facciamo parte separata; su via, quietate, chè vi facciamo grazia non poca.

A questo punto, o Signori, permettete che io richiami alcune parole delle molte ch'io dissi nella citata discussione dei giorni 22 e 23 febbraio 1853.

Io incominciava a parlare citando quel proverbio: *Quos Deus odit fecit pedagogos* (*Harità*), e poi tosto aggiungeva: quanto non sarebbe più vero il dire: *Quos odit Deus fecit habitatores insularum*, e più strettamente *fecit Sardos!* (*Harità generale*). Gravati a più non posso, si aggiunge alla ingiustizia lo scherno, e ci si viene a dire: noi vi facciamo un favore!

Signori, ricordo d'aver letto che un uomo di Corte del Tiberio spagnuolo accompagnò alla carcere il carnefice che doveva sgozzare lo sventurato principe Carlo; e mentre quel triste ministro della morte si preparava ad adempiere la terribile opera sua, il cortigiano confortava quel principe susurrandogli all'orecchio queste scherzevoli parole: « No haya cuidado Vuestra Altezza, porque todo se haze por su bien » (*Harità generale*.)

« Non abbia timore Vostra Altezza, perchè tutto si fa per lo suo meglio. »

Un'ora dopo il principe Carlo non era più! (*Harità prolungata.*)

Tollerate un istante, o Signori, che, presa opportunità da questa discussione, io appicchi un po' di censura a tutto il vostro metodo di imposizioni. Si va alla cieca, si batte l'aria. L'eguaglianza dell'imposta è divenuta la trisezione dell'angolo, la quadratura del circolo, la duplicazione del cono. (*Harità.*)

Si fanno studi quinci e quindi; ma l'eguaglianza dell'imposta è come la podagra, *opprobrium medicorum*. (*Harità generale.*)

Voi tutti conoscete il sistema del signor barone Emilio di Girardin, il quale propone una imposta sul capitale come assicurazione forzata.

Il signor Proudhon nell'anno 1860 metteva fuori una altra teoria. Egli comincia per dire che l'imposta non è un tributo, non è un canone, non è un livello; sibbene il cambio o la quota parte che ogni cittadino conferisce allo Stato per i servizi che ne riceve.

La teoria del signor Proudhon, scritta per il Cantone di Vaud e da esso premiata, è piena di sragionati ragionamenti, di assurdità, di contraddizioni. Egli vorrebbe che l'imposta fondiaria desse allo Stato i 3/5 delle spese. Proposta temperata nel signor Proudhon per

quale la proprietà non è un diritto, e se non è un furto, al più certo è un privilegio!

Io dico che tutte le imposte dirette che sono oggi in uso si possono con facile negozio e con eccellenti ragioni censurare, non già perchè tale o tale altra rendita sia imposta, ma perchè è imposta troppo. Io vorrei invece che si facesse pagare fin l'aria che si respira, ma sempre poco e poco e poco. L'imposta sulle contrattazioni, o Signori, è lo spegnimento assoluto della attività individuale. L'imposta sulle successioni è la confisca. L'imposta che è in uso anche appo coltissime nazioni, sulle porte e sulle finestre, è una imposta sulla luce, sull'aria, sulla sanità, sulla vita. Il testatico è il suggello della schiavitù.

E l'imposta mobiliare, o Signori? Ricordo avere udito dall'onorevole Ministro delle Finanze che l'imposta mobiliare è eminentemente elastica, e che potrà provvedere largamente alle bisogne dello Stato. Or come ha potuto uomo di tanto ingegno lasciarsi andare a dire tal cosa? Se la imposta mobiliare è la più elastica di tutte, adunque io dico, è la pessima di tutte. E non pensate voi che l'imposta più terribile è l'imposta più elastica? Fo testimonianza all'onorevole Ministro delle Finanze che quelle sue parole hanno gettato lo sgomento in molte provincie del Regno. Verrà, si verrà il tempo del pentire. L'Inghilterra, la savia Inghilterra comandava di ardere tutti i registri i quali servirono per quella maniera d'imposta, acciocchè sparisse persino dalla memoria degli uomini.

E che dico ora di quel vostro dazio di consumo? In primo luogo rincara la vita. La sola minaccia di quel dazio ha fatto rialzare il prezzo di tutte le cose mangierecce. Così per fermo è avvenuto nella città di Milano dove io dimoro. Esso è inoltre una imposta sulla povertà. Se sopra gli oggetti di lusso, non rende abbastanza: adunque è uopo imporla sopra le cose necessarie, e val dire principalmente sopra le classi misere.

Non è così, o Signori, in Inghilterra, la quale vorrei più spesso imitata da noi che non voglia seguitati gli esempi della Francia vicina. Nel Regno unito voi pagherete uno sterlino per una pecca, ma quivi troverete abbondanza di carni e di pane a tenuissimo prezzo.

E per ultimo il dazio di consumo viola l'una delle più gelose libertà individuali, quella della locomozione. Venitemi a parlare di libertà quando ogni agente della pubblica sicurezza può fermarvi nella strada e chiedere: chi sei? Quando la mano d'ogni rosso doganiere può frugare le vostre tasche e interrogarvi: che porti?

Da questa digressioncella tornando ora al disegno di legge io affermo che in due errori deplorabili si è incorso, al mio modo di vedere. L'uno è lo avere messo innanzi il nome di *compartimenti* (avreste potuto dire Regioni) il qual nome ridesta le affezioni, i sentimenti, le gelosie del campanile. Io non sto a discutere se vi fosse maggiore o minore necessità di usare quel nome, ma forse con un poco più di studio, o di pazienza si sarebbe potuto e dovuto evitare. L'altro errore sta in

che volendo fare a un tempo due cose diverse, disperate, il pareggio vale a dire e l'aumento dell'imposta, si è accresciuta la difficoltà del far bene. Se io fossi uomo abbastanza autorevole da poter dare consigli all'onorevole Ministro delle Finanze, io vorrei dirgli: non credete ai catasti: le spese enormi, il dispendio del tempo grandissimo, continuo, incessante l'avvicendamento delle proprietà, impossibile la esattezza.

Se voi farete una legge definitiva d'imposta fondiaria, fate quello che fu fatto nell'isola di Sardegna, fatelo però, ci s'intende, con minore precipitazione, con minore preoccupazione fiscale. Il vero, l'unico fondamento dell'imposta è la mercede delle locazioni. Nè si dica esservi provincie nelle quali affittamenti non si fanno. Imperocchè io rispondo in primo luogo essere quasi impossibile in una intiera provincia non siano affittamenti di sorta, onde si può assei bene argomentare per confronti. Dico in secondo luogo, che la legge stessa metterà in uso gli affittamenti, unico modo che possa in avvenire far tollerare al proletariato la disegualianza delle fortune, unico modo che possa recidere di netto, profondamente quella piaga sociale che devasta, Dio sa ancora per quanto, le provincie dell'ex Regno napoletano.

Signori, noi facciamo all'Italia una condizione penosa. Ed eccone la prova.

Aumento totale dell'imposta 20 milioni all'incirca, 10° di guerra, spese di riscossione (art. 4 del disegno di legge). Sovrimposta di 7 milioni (art. 6). Centesimi 3 addizionali (art. 7). Reimposizione del 3 per cento dell'imposta principale (art. 13).

Or quale è la condizione che fate all'isola di Sardegna? Udite un quadro storico brevissimo. L'isola di Sardegna pagava lire 1,300,000. Due lustri or sono, pagava per censimento (fatto colle norme che avete udito) lire 1,900,000. Non bastando per pagare gli assegni del clero, si elevò quella somma a lire 2,111,400. La quale gravezza, noti bene il signor Ministro delle Finanze, avrebbe dovuto cessare colla legge del 1855, colla quale si abolirono le corporazioni religiose e si creò la cassa ecclesiastica che doveva pagare gli assegni. Così calcolando dal 1855 al 1864, per nove anni, colla gravezza annua di lire 211,400 si sono tolte all'isola lire 1,902,600, la quale somma, supposto che non sia lecito nemmeno ai Governi di rubare, si dovrebbe, mi sembra, restituire. In quella vece ora la Sardegna paga 2,472,000 lire, numero rotondo. Ed ora vorreste che pagasse lire 2,647,000. Per tal modo dal 1852 al 1864, in soli anni dodici, la Sardegna avrebbe quasi duplicata l'imposta prediale. Ma la mi par cosa seria, progressiva, indiacreta, ingiusta, incompertevole!

Signori! io non vi dimostrerò l'isola mia natia ravvolta nei ceneli. No, lasciate che le strade ferrate si facciano; lasciate che pigli piede la bene avviata coltivazione dei gelsi e dei coloni. Con orgoglio lo dico: di qui a un quarto di secolo l'isola di Sardegna sarà l'una delle più ricche provincie dello Stato. (*Bravo.*)

E che, o Signori, forse che è gretta l'isola di Sardegna? Ancor quando essa era più povera, senza paragone più povera, pagò senza lamenti. In tanta distanza di condizioni economiche pagò più che non pagasse la provincia più gravata in tutto lo Stato, e mandò l'ultimo suo obolo, non già a san Pietro, che non ha mestieri della nostra roba (si ride), sebbene all'Italia, consolandosi delle angustie presenti colla speranza di un lieto avvenire. C'nciossiachè, o Signori, l'isola di Sardegna non ha mai disperato delle sorti dell'Italia per la quale ha sempre combattuto e combatterà con ogni poter suo sino alla fine.

Questa gloria non ci sarà tolta a nessun patto, e forse o senza forse la storia narnerà maravigliando di un po-poletto di appena 600.000 anime il quale ha saputo e potuto in soli tre lustri correre la via di molti secoli. Oggi, o Signori, molto più, oggi la Sardegna è disposta a sacrifici, essendochè per essa si è fatto quello che può fare un Governo rischiarato, un gran popolo, una grande nazione. (*Bravo.*)

Ma se i popoli, o Signori, sono disposti qualche volta a patire le grandi ingiustizie, non sono disposti a tollerare le oppressioni estreme.

Egli è perciò che io prima di dichiarare se darò o non darò il mio suffragio alla legge che si propone, intendo di fare un'interpellazione alla onorevole Ministro delle Finanze. Voglia egli essere cortese di dirmi se nell'aumento d'imposta del quale ci vorrebbe grazia-re siano o no compresi i 400,000 ettari di terreno così detto di *ademprivo*.

Vidi fatta questa domanda all'onorevole Ministro delle Finanze nella Camera dei Deputati, risposta non vidi: la quale io confido che non si farà qui aspettare lungamente. Oggi mi pongo a disposizione dell'onorevole Presidente del Consiglio, oggi mi fo interamente suo schiavo. So egli dirà sì, ed io sì; se egli dirà no, ed io no. (*Harità generale e segni d'approvazione.*)

Presidente. La parola è al Senatore Marliani.

Senatore Marliani. Signori Senatori, in un breve scorcio di tempo siete chiamati per la terza volta a discutere importantissime leggi di finanze. Il Senato non dividendo coll'altro ramo del Parlamento l'iniziativa di queste leggi, la nostra missione è difficile, non avendo nell'opinione di alcuni come nelle altre leggi la nostra assoluta libertà d'azione. Io credo i nostri diritti costituzionali assai più estesi, ma il respingere una legge d'imposta, indizio certo di un bisogno perentorio del tesoro sarebbe un atto gravissimo, in un corpo essenzialmente moderatore. epperò è difficile che accada.

Nulladimeno la vostra missione in ogni ipotesi è tut-tavia utilissima, prova ne siano le due precedenti leggi che furono da voi con siffatta perizia migliorate, massime quella sulla ricchezza mobile, che tutti gli emen-damenti approvati dal Senato, furono senza eccezione accettati dall'altro ramo del Parlamento, ove la legge fece ritorno, e ciò con tanta buona voglia, che non vi fu neppure discussione. Giova sperare che così avverrà

della presente legge. Le peripezie di questa sono di troppo recente data per doverle rammentare con pre-cisione, pure mi è forza dire con profondo rammarico che se le due prime leggi furono vivamente combat-tute, la discussione non fu spinta ad oltranza, nè fu accompagnata da sintomi di discordia che si sono pre-dotti in questa, e sebbene per ultimo abbia ottenuto una maggioranza, vi è stata anche una minoranza tale che si può dire senza scapito di un giusto e ragionevole calcolo di probabilità che altro sarebbe stato il risultato della votazione, senza il patriottismo molto fodevole che ha trattenuto nella maggioranza voti che non volevano provocare una crisi ministeriale e voti che piegano da-vanti una dolorosa necessità.

Signori, queste riflessioni mi conducono ad una de-duzione logica sino al dolore per me, ed è che il si-stema inaugurato dall'onorevole Ministro delle Finanze non è forse il più chiaro, nè il più semplice, nè il più attuabile, giacchè ha trovato tali resistenze nel Parla-mento, più tardi sapremo quali ostacoli avrà trovato nella sua applicazione pratica. Io temo che in questo sistema trovasi rovesciato l'assioma di un pubblicista inglese che diceva che la grande scienza di un cancel-liere della Scaccheria consisteva nel riscuotere il *maxi-mum* delle contribuzioni col *minimum* degli incomodi dei contribuenti, ho paura che da queste leggi se ne ricaverà il *minimum* delle contribuzioni col *maximum* degli incomodi de' poveri contribuenti.

Signori; quando l'onorevole Ministro ha chiesto al Parlamento un aumento di tassa sulla ricchezza fondiaria, non solo ha ubbidito a quella legge di necessità che tutti proclamano, non solo ha adempiuto ad un do-vere di coscienza e di posizione, ma egli può essere sicuro che in ciò è stato interprete di una opinione unanime: le parole del non mai abbastanza compianto conte di Cavour, che per fare l'Italia bisognava pagare e pagare molto, risuonano ancora in tutti i cuori italiani, e l'eco imperituro di quella voce, si ravvisava nella discussione solenne di questa legge nella Camera elet-tiva, poichè i suoi difensori come i suoi oppugnatori tutti a gara proclamarono inelottabile la necessità di votare l'aumento di tassa chiesto.

Se l'onorevole Ministro è stato bene ispirato doman-dando nuovi sacrifici pecuniari alla nazione non lo è stato a mio avviso, proponendo in un medesimo schema di legge l'aumento della tassa fondiaria e la sua pera-quazione provvisoria; si accetta un sacrificio di danaro, non così facilmente un riparto che si reputa ingiusto, l'inopportunità di questo doppio scopo della legge si è rivelata appieno nella discussione della Camera elettiva si è fatto e si farà sentire in questo recinto, avvegna-chè, mentre tutte le formule di emendamenti largivano la somma chiesta, essi ne combattevano il riparto; ogni oratore faceva appello alla concordia ed al sacrificio, ed in mezzo a queste invocazioni senza eco, l'Europa e l'Italia hanno veduto il nostro Parlamento diviso in due campi non politici, cosa naturalissima, ma in campi

regionari l'uno formato da Deputati pronti a concedere al Governo la somma chiesta, proponendo però una transazione sul riparto, l'altro nel quale era capo e guida il Ministro delle Finanze che accettava da una mano l'aumento dell'imposta e respingeva dall'altra spietatamente ogni transazione, o emendamento; io, Signori, capisco l'inflessibilità de' principii politici; ma trattandosi d'imposte, confesso che non la capisco più, e l'intendo tanto meno in questa vertenza, avvognachè mi accingo a dimostrarvi che non v'è questione che meno si presta a queste inflessibilità che una legge sul conguaglio fondiario più d'ogni altra controversata. Il Ministro poteva evitare siffatta dolorosa divergenza con qualche maggiore arrendevolezza, perchè oltre l'opportunità che è la prima condizione di riuscita in ogni cosa umana le leggi di finanza vogliono essere formulate collo spirito di equità che in tali casi non ha regole assolute, col senno che non è mai inflessibile; mi duole assai che nella presente circostanza l'onorevole Ministro delle Finanze abbia messo in non cale il principio che seguono invariabilmente gli uomini di Stato della Gran Bretagna, cedere a tempo e mercè questo sistema il popolo inglese ai nostri giorni col governo più libero che abbia mai esistito, ha realizzato, come vittorie della ragione, riforme che hanno le proporzioni di vere rivoluzioni sociali, tali come l'abolizione della schiavitù nelle sue colonie, l'emancipazione de' cattolici, la riforma elettorale e delle leggi sopra i cereali, e ciò perchè la più eminente qualità che distingue gli uomini di Stato inglesi è di sapere cedere a tempo: in quella terra classica della libertà e del senso pratico, ogni qualvolta un'idea seconda si produce nel pubblico, come quelle che ho testè citate, il Governo attento a queste manifestazioni d'un popolo libero, le segue con patriottico studio, resiste senza contrariarle mai, mentre sono espressione di pochi, ma se guadagnano terreno, e finiscono per fare irruzione, il Governo ne apprezza il valore, ne misura le proporzioni, ne analizza l'indole e quando arriva a riconoscerne la maturità e l'importanza, arditamente le porta innanzi al Parlamento, e chiede ai rappresentanti della nazione di dare soddisfazione a una nuova necessità del paese; invece di questo pacifico trionfo dell'idea all'ombra della libertà, aprite il libro degli annali contemporanei della Francia, e trovate che tutti i governi vi sono caduti da 75 anni in qua per non avere saputo cedere a tempo a delle esigenze irresistibili, così la Francia dal 1789 in qua non ha fatto un passo nella via del progresso sociale, senza lamentevoli rivoluzioni molte volte infeconde, alcune volte retrive.

A questa breve digressione storica mi ha condotto la riflessione che, quando in un Parlamento si trova, come si è veduto nella Camera dei Deputati, un accordo perfetto nel sottomettersi alla legge sempre dura di pagare molto, sembrerebbe che il Governo dovesse felicitarsi di questa unanimità nel sacrificio, e accettare un temperamento presentato non da membri dell'opposizione,

ma dai suoi amici politici, e non mi si attrincerl' onorevole Ministro per legittimare la sua ripulsa nel principio astratto della giustizia distributiva in sè innegabile della perequazione, perchè, oltre la legge per me suprema dell'opportunità, mi propongo di dimostrare che in fatto di perequazione dell'imposta fondiaria, felici il Governo e la Nazione che si avvicineranno alla verità relativa; in quanto alla verità positiva, mi permetterò relegarne il soguo fra la quadratura del circolo, il moto perpetuo e la pietra filosofale.

Al mio modo di vedere, la risoluzione presa di sollevare in questi momenti di trasformazione politica una questione amministrativa che ovunque è ancora senza soluzione, non è stata opportuna, ma volendo assolutamente portarla al Parlamento, era d'uopo farlo con uno spirito di conciliazione che avesse riunito tutti gli animi, anzichè correre il rischio, pur troppo avvenuto, di spargere semi di discordia di cui certo non avevamo bisogno; e ciò senza una necessità suprema che tutto legittima o giustifica almeno; l'unificazione è un pensiero lodevolissimo, ma, come tutti i principii spinti all'estremo, da ottimi diventano nocivi, e non è questa la prima volta che mi sono permesso di censurare ad alta voce nell'interesse nazionale questa esagerazione del principio d'unificazione; se il Ministro delle Finanze non ha preveduto questo gravissimo dissenimento, mi duole dirlo, egli non conosce bene il cuore umano, se egli l'ha preveduto, ed ha creduto ciononostante affrontare il pericolo, sono certo che avrà provato grande dolore del risultato, avvognachè non conosco italiano che abbia sentito più vivo entusiasmo per il Piemonte che l'onorevole signor Ministro delle Finanze, allorquando i Deputati delle provincie subalpine, così eroiche di costanza e così sublimi di abnegazione nel sacrificio di sangue e di denaro nel tremendo e pericoloso decennio dal 1849 al 1859 domandavano alcune modificazioni nel riparto del contingente, non so ammettere l'inesorabile repulsa che è stata loro opposta; quando si è giuocato a pro di tutti la propria esistenza al terribile giuoco della guerra e delle riveluzioni, uomo e nazione, passato il pericolo, hanno diritto a considerazioni che non saranno mai in proporzione dei sacrifici fatti, dei pericoli incontrati, e non dimentichiamo che senza la protezione visibile del cielo che sola ha potuto coronare di portentoso esito l'impresa della redenzione d'Italia, non avrebbe trionfato l'ardire sublime di que' prodi Italiani subalpini che si lanciarono alla battaglia nazionale senza altro piano di campagna che di morire per salvare la patria comune.

Assistendo col cuore e colla mente ai dibattimenti dell'altro ramo del Parlamento sopra questo schema di legge, provai, lo confesso, un vero dolore, vedendo respinti emendamenti presentati da un onorevolissimo Deputato più volte chiamato a sedere ne' Consigli della Corona, eletto presidente della Camera, capo accettato e giustamente onorato dalla maggioranza politica di questa. Io non discuterò questi emendamenti, ma io che

voterò questa legge, la voterò con molto maggior piacere, se si presenta un emendamento conciliativo, tranquillo nella mia coscienza; tale è l'alta opinione che ho del senno e del patriottismo di chi, proponendo un emendamento, non può mai aver voluto che il maggior bene del paese, se un tale emendamento fosse accettato dal Ministro, si formerebbe una quasi unanimità, prodigioso elemento di forza per il Governo, e di tranquillità per il paese. E mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio che gli dica che non deve farsi illusione sulla maggioranza che ottiene per le sue leggi di finanze; queste maggioranze non sono nè approvatrici, nè plaudenti con convinzione, ma le condizioni parlamentari in cui versiamo fanno sì, che il temere di una crisi ministeriale che si fa di troppo continuo balenare agli occhi del Parlamento, spaventa molti che, incerti dell'avvenire, scelgono ciò che reputano il minore male; ma maggioranze così formate, portano in sé un germe di dissoluzione. Vi sono troppe amarezze in questa continuata abnegazione della propria opinione per potere contare sull'incrollabile costanza di siffatta maggioranza.

Ora che ho esaurita la questione sotto il punto di vista politico e d'opportunità, mi occuperò dell'essenza della legge; memore però di quanto è accaduto nell'altro ramo del Parlamento, non temiate che vi parli di cifre positive o relative, riparti, consegne o tabelle, tutti punti discussi sino alla sazietà, quindi esauriti.

Signori Senatori, al pari di chiunque, ho fatto tutta la mia vita uno studio preferente delle questioni economiche, e più le ho studiate e meno ho creduto che sin'ora se ne sia creata la vera scienza: io non vi ho mai trovato che un immenso elenco di dubbi, e per me non v'è ramo di cognizioni umane che offra pareri più fundamentalmente opposti, e massime nelle questioni d'imposte, il che faceva dire con spirito e verità a Swift, che trattandosi d'imposte, due e due spesso volte non facevano quattro, ed in questa sorta di dubbi l'imposta fondiaria è forse quella che ne suscita di più.

Signori, discutendo questo schema di legge e volendo mettere in luce la difficoltà della questione del conguaglio, onde le mie parole possano avere un qualsiasi piccolo valore, le devo presentare sotto l'invocazione dei più celebri pubblicisti; senza rimontare a tempi remoti, giacchè la tassa fondiaria è antica quanto il mondo storico; mi limiterò a ricordare le dottrine esposte dai maestri degli studi economici o contemporanei o quasi contemporanei.

Ognuno di voi, Signori, sa che i fisiocratici che furono i primi alla metà circa del secolo passato a promuovere in Francia questi studi, non ammettevano altra ricchezza che la fondiaria, e non consentivano altra imposta che quella che colpiva il suolo; pure fecero scuola appoggiando il loro sistema con dissertazioni ingegnose che hanno fatto il loro tempo. Turgot, Ministro delle Finanze di Luigi XVI apparteneva in certi limiti a questa scuola, voleva per imposta la sola contribuzione fondiaria, ma

la voleva per contingente e respingeva la quotità fondata su queste ragioni:

« La chose me parait impossible; dans le système de quotité le Roi et le gouvernement sont seuls contre tous, chacun est intéressé à cacher la valeur de son bien. On a dit, je le sais, qu'une administration qui inspirerait la confiance engagerait à déclarer exactement, je crois que ce serait mal connaître les hommes. La fraude serait très commune, et dès lors ne serait point déshonorante. À peine dans le système de répartition où toutes les fraudes sont odieuses, parce qu'elles attaquent tous les contribuables, à peine a-t-on quelque scrupule. Il s'en faut bien que les principes de l'honnêteté et du patriotisme soient enracinés dans les provinces, ce ne peut être qu'à la longue qu'ils s'établiront par la voie lente de l'éducation. »

Contro questa teoria abbiamo l'opposta professata da un'altro abilissimo Ministro delle Finanze, duca di Gaeta che lo fu nel primo impero. Egli voleva il sistema della quotità. In appoggio della sua opinione, egli nelle sue memorie espone che sebbene l'assemblea costituente avesse nel suo bilancio del 1791 fissata una somma determinata per l'imposta fondiaria, introdusse però il principio della quotità colla necessità di un contingente stabile dipartimentale, onde avere la somma fissata; ma che l'imposta fondiaria per quotità era nel fondo del pensiero dei legislatori del 1791, lusingandosi che il catasto verrebbe a produrre l'equa prequazione. Dirò poi cosa ne fu di questa speranza. Ecco una divergenza fondamentale fra due esimi Ministri di Finanza sulla questione della quotità del contingente.

La scuola fisiocratica voleva per imposta la contribuzione fondiaria sola, l'inglese Mac-Culloch proclama ingiusta qualunque tassa che graviti sulla ricchezza fondiaria, un altro celebre economista tedesco Hoffmann considera la ricchezza fondiaria come uno dei redditi meno suscettibili d'imposta.

Pitt voleva e fece prevalere nel Parlamento il principio della revisione dell'imposta fondiaria ad epoche determinate: questo sistema accettato in Prussia, praticato in Olanda, progettato in Francia, ha per difensori il nostro compianto Pellegrino Rossi, il tedesco Rau, l'inglese Smith, il francese Say, e per antagonisti Mac-Culloch, Ippolito Passy, celebri economisti, quest'ultimo due volte Ministro delle Finanze nel regno di Luigi Filippo e nell'impero; Passy nel sostenere l'invariabilità dell'imposta fondiaria, dice che la fissità è necessaria in questa tassa più che in qualunque altra, non essendo mai buono modificarne la cifra generale e meno il riparto.

L'economista francese Courcelle-Seneuil preferisce le tasse sul consumo a quelle sul reddito, mentre nel Belgio, ove il dazio consumo (octroi) è stato abolito, una associazione antidoganale sta provocando con somma alacrità l'abolizione delle dogane riducendo queste a semplice tassa fiscale, e vuole anche la cessazione delle tasse di consumo o indirette, come contrarie alla

proporzionalità di contribuzioni che si pagano non solo in denaro, ma in perdita di tempo ed in vessazioni: l'economista Rau vorrebbe che la tassa fondiaria fosse redimibile come la *land-tax* in Inghilterra. L'economista spagnuolo Pastor, il tedesco Hoffmann, vorrebbero che la tassa di capitazione fosse la sola contribuzione.

La tassa sulle case offre uguali contrasti di opinioni. Smith, Mill, Rau, vi dicono: budate che se imponete il caseggiato, la tassa ricadrà esclusivamente sull'inquilino; no, vi dicono Puyode ed altri, abbiate presente nel tassare le case, che alla fine la contribuzione cadrà sul proprietario.

La tassa di registro nella successione presenta identiche divergenze: in Francia prevale il principio che la tassa si paga sulla totalità complessiva della successione immobiliare, sistema che il conte di Cavour fece adottare dal Parlamento Subalpino prima del 1859; due anni sono abbiamo adottato il principio opposto, e si deduce il passivo dall'attivo, e non si paga la tassa che sopra questo.

L'*income-tax* ha dato i risultati portentosi che tutti conoscete, ebbene nella discussione del bilancio dell'impero del 1863 due Deputati che proponevano una tassa sulla rendita dello Stato, proposizione rigettata dal corpo legislativo, dichiararono che l'*income-tax* in Francia sarebbe un atto iniquo, impossibile.

Pitt fece dichiarare il *land-tax* redimibile, e questo si eseguiva con una rendita di una lira e due scellini in consolidato per una lira di tassa, questa operazione lasciata all'iniziativa di proprietari, ha avuto un lentissimo sviluppo, con tutto ciò il *land-tax* tende visibilmente a scomparire dal bilancio dello Stato, e verrebbe a dare ragione agli antagonisti della contribuzione fondiaria. Il governo della Gran Bretagna spinge al riscatto completo anche a condizioni onerose al tesoro. Del resto la tassa fondiaria in Inghilterra relativamente al suo bilancio non è di grande importanza, ne rappresenta la trentesimaterza parte.

Vedete, Signori, che non sono divergenze conciliabili; fra sommi economisti, vi sono opinioni diametralmente opposte, capi di scuole, legislatori, ministri, sono radicalmente divisi sulle regole da seguire per colpire la ricchezza pubblica. Riunite in un consesso questi maestri della scienza, ed avrete la torre di Babele! In quanto alla tassa fondiaria, avete veduto che la quotità od il contingente, la fissità o la mobilità della tassa, l'ingiustizia o l'opportunità di questa, che faccia parte del reddito generale dello Stato, che ne sia l'unica imposta, o che sia esente d'ogni tassa, tali sono gli estremi in mezzo ai quali si è agitata e si discute ancora la questione della tassa fondiaria, ed ognuno di questi svariati sistemi ha i suoi propugnatori accerrimi.

Credo, Signori, avere dimostrato con esuberanza l'incertezza che regna nei principii dell'economia politica e i dubbi in cui si trova ancora avvolta la soluzione di questi sulle varie tasse che devono colpire i diversi

rami della ricchezza pubblica, e più d'ogni altra la fondiaria offre maggiori dubbi.

Una sola via resterebbe per condurre ad una esatta perequazione dell'imposta fondiaria, ed è la creazione di un vero catasto, il quale combinerebbe i vantaggi del sistema di contingente e di quotità con una giusta perequazione fra provincia e provincia, compartimento e compartimento, comune e comune, persino fra individuo e individuo; ma un tale catasto è una di quelle aspirazioni teoriche che sfuggono al contatto della realtà. Testè dissi che farei menzione della sorte che ha avuto il progetto di catasto decretato in Francia nel 1791, eccone brevi cenni capaci di disingannare i più ferventi promotori di un catasto stabile.

L'idea di un catasto chiamò vivamente l'attenzione dell'assemblea costituente che di tante cose si occupò, che tante ne aveva distrutte, pensò a crearne alcune, decretò il catasto colla legge sull'imposta fondiaria, che fu stabilita il 23 novembre 1790, legge che oggi ancora regola in Francia la materia, e sia detto di passo la scuola fisiocratica aveva allora tale influenza e predominio che nella mente di quei legislatori, nel creare l'imposta fondiaria la volevano sola imposta, ma come tutte le teorie speculative, questa si dileguò quando le esigenze dello Stato richiesero altre imposte che furono successivamente create.

Senza fare una storia troppo lunga delle vicende del catasto francese, ma citandone il caso come più memorabile, arriverò di un salto dal 1791, anno in cui fu decretato, al 1807; a quell'epoca l'imperatore scontento dei pochi progressi ottenuti, chiese al Ministro delle Finanze una relazione sullo stato dei lavori fatti, e quando la ebbe sott'occhio ne scopri subito le imperfezioni e *Les demi mesures*, disse, *font toujours perdre du temps et de l'argent, le seul moyen de nous tirer d'embarras c'est de faire procéder au dénombrement des terres dans toutes les Communes de l'Empire avec arpentage d'évaluation de chaque parcelle de propriété; un bon cadastre sera le complément de mon Code en ce qui concerne la possession du sol; il faut que les plans soient assez exacts, assez développés pour servir à fixer les limites des propriétés, d'éviter les procès.*

Malgrado quel genio che tutti dominava, malgrado quella volontà di ferro sotto la quale tutto piegava, quando nel 1814 crollava l'impero, poco o nulla di buono si era fatto pella formazione del catasto, proseguirono i lavori in mezzo alle vicende dinastiche e politiche della Francia ed il lavoro non fu a termine che nel 1850, coll'ingente spesa di 150 milioni. E che cosa avevano prodotto 59 anni di lavoro ed una tale spesa? Un lavoro così imperfetto, che i francesi senza sconsigliarne l'utilità, per stabilire lo stato della proprietà, per avere in un modo fisso la superficie e le principali categorie del suolo imponible, ed anche valutare per via di confronto e tassare nel radio del compartimento e del comune, si servono di altri criteri per la regolarizzazione dell'imposta, avvegnachè coi modi impie-

gati infuori del catasto si è riconosciuto che in media l'imposta fondiaria non rappresenta neppure la metà di ciò che vorrebbe la legge; vi sono dipartimenti tassati due volte e mezza più gli uni che gli altri, e comuni dieci volte, e furono tante le lagnanze che da ogni dove giungevano al Governo, che il 7 agosto 1851 i comuni furono autorizzati, dietro approvazione delle deputazioni provinciali, a rifare alle loro spese le operazioni catastali che avessero 30 anni di data. In una parola l'operazione catastale, sola ed unica base di una esatta perequazione dell'imposta fondiaria, rammenta la favola del lavoro di Penelope; cominciandone l'attuazione sarebbe d'uopo rettificarla senza pausa, disfacendo oggi l'operato di ieri. La legge del 1790 sull'imposta fondiaria è stata rettificata 17 volte.

Se il Senato lo consente, prenderei un po' di riposo.
(La seduta è sospesa per 10 minuti.)

Presidente. La parola è continuata all'onorevole Senatore Marliani.

Senatore Marliani. Ho avuto l'onore di esporre le ragioni per le quali mi sono permesso di dire che la perequazione, misura giustissima in sé, peccava di inopportunità, ma in quanto a dare al Governo i mezzi da far fronte alle spese dello Stato, non vi è certo un solo buon cittadino che nelle circostanze nelle quali si trova l'Italia nieghi a pagare un aumento di contribuzioni. Soltanto mi sembra che in presenza di un disavanzo di più centinaia di milioni, questi accrescimenti d'imposte, soli rimedi presentatici per supplirvi, non potrebbero bastere alle spese che esige il risorgimento d'Italia, e voglio lusingarmi che il Ministro delle Finanze abbia deposto ogni pensiero d'ulteriori prestiti; se egli non avesse parlato magistralmente delle funeste conseguenze dei prestiti nella sua esposizione del 14 febbraio, mi permetterei di pregarlo di rileggere la relazione che l'onestissimo e savio Turgot presentava il 24 agosto 1774 al suo sovrano. « Sire, diceva egli a Luigi XVI, come Ministro delle Finanze, pas de banqueroutes, pas d'emprunts, parce que chaque emprunt diminue le revenu net; dans votre position il n'y a qu'un moyen, c'est de réduire la dépense au dessous de la recette. On demande sur quoi retrancher et chaque ordonnateur dans sa partie soutiendra que presque toutes les dépenses sont indispensables; ils peuvent dire de fort bonnes raisons, mais comme il n'y en a pas pour faire ce qui est impossible; il faut que toutes ces raisons cèdent à la nécessité de l'économie. » Ciò che era vero in Turgot un secolo fa, lo è oggi, gli ordinatori italiani parlerebbero come i francesi del 1774; secondo loro nessuna economia sarebbe possibile, il paese vorrebbe veder eseguito dall'onorevole Ministro nel 1864, ciò che raccomandava Turgot, come lo eseguì sir Roberto Peel 68 anni dopo, quando nel 1842 respingeva nel modo il più reciso il sistema dei prestiti o di qualunque operazione che tendesse ad anticipare sull'avvenire, perchè sempre scema il reddito netto; ed in presenza di un disavanzo di poco più di 2 milioni e

mezzo di lire sterline (2,570,000) (64,250,000 franchi), si rivolge ai ricchi e loro domandò una piccola parte del loro superfluo dell'agiatezza, non esigendo la nuova tassa al di là. L'*income-tax* produce oggi 275 milioni di lire; non ci è dato neppure per sogno di aspirare a simili risultati approssimativi, qualunque fossero le leggi di finanza ci venissero proposte, ma non vedo nel piano dell'onorevole Ministro il rimedio alla nostra tristissima situazione finanziaria, qualche milione di più risultante dall'aumento delle contribuzioni, qualche centinaio di mille lire d'economia che non si fanno che in scala ridotta, non ristabiliranno l'equilibrio. Egli non raggiungerà il suo scopo nel normale periodo di quattro anni, nè colla legge del dazio consumo, nè con quella sulla ricchezza mobile, nè con questa che ha di più la sciagurata sorte di avere divisa la maggioranza politica conservatrice.

Signori, vi ho citato molti nomi di celebri economisti, permettetemi che aggiunga quello di un altro pubblicista francese, Villeneuve de Bargemont, il quale, parlando di contribuzioni, dice con molto senno che la soluzione del problema delle imposte è di renderne ad un tempo il peso necessario il meno pesante ed il più utile.

Egli ha perfettamente ragione, e partendo da questo assioma per me inconcusso del peso necessario, non mi sembra facile trovare il mezzo meno pesante, ma bensì il meno ingiusto, perchè avere una tassa di una rigorosa giustizia distributiva non è possibile; siamo in presenza di un disavanzo spaventevole che non è possibile coprire col solo aumento delle contribuzioni, è d'uopo rinunciare a nuovi prestiti, e d'altra parte vi è un'altra verità palpabile che il peso necessario è urgente; lasciando alla sagace perspicacia dell'onorevole Ministro il trovare risorse straordinarie, e mettendo a profitto quell'altro fatto tanto onorevole per il paese che tutti sentono il dovere sacrosanto di dare al Governo i sussidi che chiede, mi sono domandato se non sarebbe stato prudente nel piano dell'onorevole Ministro di omettere la questione del conguaglio per quanto sia giusto e limitarsi a domandare sotto una forma o sotto un'altra quel tanto per cento uniforme di più sulle attuali contribuzioni, onde avere i 20 milioni chiesti. Non avete già il decimo di guerra applicato senza perequazione, e pagato senza muovere lagnanze sul riparto, perchè non ne aggiungereste un secondo? Il caso non sarebbe nuovo; avete veduto poche settimane sono l'imperatore dei Francesi proporre al Corpo Legislativo l'abolizione del secondo decimo di guerra sul registro; mi si dirà che alcune provincie sono già troppo gravate comparativamente ad altre, lo so pur troppo, ma se siamo d'accordo sulla tremenda legge del peso necessario ne risulterà è vero un aumento straordinario di tassa, ma uguale, uniforme per tutti; queste parole non sono mie, sono del restauratore delle finanze inglesi, sono di Pitt; quando Pitt presentò al Parlamento il 2 aprile 1798 il suo piano di finanza col quale creava la

income-tax che era un aumento del tanto per cento uguale per tutti, ai gridò sull'ineguaglianza della tassa. No, rispose Pitt, l'*income tax* non crea una ineguaglianza nuova, tutti quelli che ne saranno colpiti saranno nella medesima posizione comparativa dopo avere pagato come erano prima, solamente avranno quel 10 0/0 di meno da spendere e da economizzare, ma tutte le imposte hanno quello stesso vizio, effetto dell'organizzazione sociale.

Le nostre circostanze sono gravissime, quelle dell'Inghilterra nel 1798 lo erano pure. Il Parlamento votò ad una quasi unanimità la nuova contribuzione del 10 per cento sul reddito. La nostra situazione è troppo anormale per potere durare, l'orizzonte politico sembra autorizzare la speranza di una crisi suprema che scioglierà il problema di una Italia incompleta, minacciata, proditoriamente attaccata, armata, senza combattere.

La quistione ridotta al pagamento di aumento di tassa, prescindendo per ora da una rigorosa perequazione, con un qualche temperamento che ottenesse l'unanimità nel sacrificio si troverebbe così sciolta.

Per una singolarità del caso, devo citare ancora due esempi di governi certamente poco commendevoli per la loro amministrazione, e meno simpatici a noi tutti. Il Governo pontificio e il Governo austriaco. Pio IX per i bisogni del suo governo domandò alla ricchezza fondiaria un nuovo tributo, lo chiese in vero in un modo così ridicolo, la tassa fondiaria si pagava in sei rate bimestrali, ne credè una settima e fece così un'anno di 14 mesi, ma a parte la forma, in realtà chiese il 16 0/0 di più sulla tassa esistente senza perequazione fra la Romagna, le Marche, l'Umbria e la Sabina, eppure una sensibile aperequazione esiste almeno in Romagna fra compartimento e compartimento, comune e comune.

Cosa abbia fatto il Reichrath di Vienna, ve l'ha detto il signor Presidente del Consiglio nella sua esposizione del 14 febbraio. « Il Reichrath, diceva egli, non ha esitato ad accrescere l'imposta fondiaria del 33 0/0 che era sulla Venesia e che noi abbiamo tolto alla Lombardia, non ha esitato ad estenderla a tutto il Regno: da queste e da altre riforme ne è venuto l'aumento del credito austriaco, e l'Austria che sembrava sull'orlo del precipizio in materia di finanze, in oggi procede verso un ragionevole assetamento. »

Se dunque si è imposto un decimo di guerra senza perequazione; se la Francia ha avuto un secondo decimo sul registro; se l'Inghilterra nel 1798 accettò una contribuzione del 10 0/0 sul reddito; se le Romagne, le Marche, l'Umbria, la Sabina pagarono l'aumento del 16 0/0 sulla ricchezza fondiaria esatto da un governo avversario; se il Reichrath ha imposto una contribuzione di 33 0/0 d'aumento; se gli Italiani tutti alla voce del Parlamento si prestano a sottostare ad un aumento d'imposta per venire in aiuto dei bisogni dello Stato, cosa manca per avere un voto unanime in questa legge di sacrifici passeggeri che l'Italia saprà generosamente riconoscere, allorchando sarà grande di tutta la grandezza alla quale la chiama la Provvidenza, pro-

spera e forte all'interno, gloriosa e rispettata al di fuori occupando il rango che le compete fra le grandi potenze d'Europa. Un sommo italiano col suo genio aprì dignitosamente le porte del Congresso di Parigi all'invio del Re di Sardegna; seguendo le norme di quel grand'uomo, onorando la sua memoria come meglio lo possiamo fare, acceleriamo coll'abnegazione e la carità di patria il giorno del nostro completo risorgimento, ma il suo primo e vitale elemento è la concordia, e saremo la sesta grande potenza d'Europa, e nei consigli ove si decideranno le sorti dei popoli, il Re d'Italia sarà il rappresentante dei principii e delle virtù che hanno redento un popolo unito al suo augusto e magnanimo duce dalle cattive signorie interne e dalle prepotenze straniere.

Ciò che manca a questo magnifico spettacolo voi soli illustri Senatori, lo potete fare. Corpo modificatore, a voi incombe la patriottica missione di sciogliere il problema politico che sotto forma di perequazione d'imposta ha divisa la maggioranza conservatrice, adempitela, ed avrete reso un immenso servizio al paese, e scritta una bellissima pagina de' nostri annali parlamentari. Fate vostra, e vi piaccia votare una transazione che lasci invulnerata la dignità del Governo, principio d'autorità, e che mantenga la cifra che il Ministro domanda. Il vostro voto sarà per tutti ammesso come l'ispirazione dell'alta mente che ha albergo in questo consesso, ove non si ode mai la voce della passione, ove soltanto si meditano le terribili lezioni dell'esperienza, gli insegnamenti del patriottismo di cui siete simbolo e modello. Siate certi che l'altro ramo del Parlamento vostro emulo in senno ed amor patrio, che il Ministero onesto, sensato e patriottico che regge il paese accetteranno la vostra autorevole decisione con quella nobile deferenza che onora tutti. Vogliate energicamente, vogliate unanimemente perchè non potete volere che sensatissimamente, ed avrete realizzato un grande e glorioso atto di conciliazione fra tutte le parti del regno, opera santa che così bene si addice al primo Corpo dello Stato ed al carattere moderatore della vostra importante missione parlamentare.

Presidente. La parola ora spetta al sig. Senatore Ghigliini.

Senatore Ghigliini. Signori Senatori, la legge che discutiamo congrua l'imposta fondiaria fra i compartimenti del Regno con l'aggiunta di 20 milioni. Se si trattasse solamente del congruaggio, io non farei alcuna opposizione, perchè considerazioni politiche di molta importanza mi dissuaderebbero dal destare un conflitto d'interessi tra i compartimenti che con impazienza aspettano un alleviamento e quelli che saranno aggravati. Io sono sicuro che col mio voto porterei danno alle antiche provincie; perchè, a mio giudizio, non è buono il sistema mediante il quale fu apprezzata la rendita dei terreni: tuttavia temerei di recare un danno ben più grave allo Stato, se mi governassi altrimenti, quindi, trovandomi nella necessità di scegliere

tra due mali, mi parrebbe dovere indispensabile di causare il più grave. Ma se ci sarei anch'io, quanto al conguagliare l'imposta che entra al presente nell'erario nazionale, io non posso risolvermi ad acconsentire che venga accresciuta. Mi è facile il prevedere che la mia dichiarazione non saprà di buono all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze, il quale stima necessario l'aumento dell'imposta fondiaria all'effettuazione del disegno che egli ha svolto, quando chiedeva di essere abilitato a negoziare un prestito di 700 milioni. E penso ancora che la mia dichiarazione non piacerà a coloro, i quali sono d'accordo col signor Ministro nel giudicare che i proprietari dei beni immobili debbano concorrere in più larga proporzione alle spese dello Stato. Non di meno, quantunque mi dispiaccia assai il dover assumere l'ingrato ufficio di oppositore, io non posso chiudere gli occhi all'evidenza delle ragioni, le quali mi persuadono che l'aumento dell'imposta fondiaria, rispetto a molti contribuenti, sarebbe oltre misura ingiusto.

I contribuenti di cui intendo parlare sono i proprietari di terreni in quelle provincie antiche, le quali furono più fieramente percosse dalla crittogama. E non v'ha dubbio che per questa gente, la legge di cui ora si tratta è una grave calamità che pesa sopra di loro. Imperocchè furono ridotti a tali termini, che non potevano nè anche sopportare la tassa cui erano soggetti. Ed in vero, il giorno 11 febbraio del 1856 l'illustre conte di Cavour profert pubblicamente le parole che ieri recitò l'onorevole Senatore Arnolfo. E l'anno appresso la Camera elettiva accoglieva le conclusioni, similmente ricordate dal medesimo oratore, con le quali il Deputato Daziani poneva fine al suo rapporto in favore delle petizioni di alcuni proprietari genovesi.

Fu adunque riconosciuto nel 1857 dal conte di Cavour, fu ammesso nel 1857 dalla Camera dei Deputati che si doveva fare qualche provvedimento a sollievo dei proprietari dei terreni rovinati dalla crittogama.

Ond'è che il primo giorno di giugno del 1858 interpellai l'onorevole Ministro Lanza, per sapere da lui se era disposto ad attendere la promessa del suo antecessore e a conformarsi al voto della Camera. Egli mi rispose secondo il mio desiderio, e poco stante presentò una legge in favore dei proprietari anzidetti, la quale ebbe l'approvazione del Parlamento; quantunque poco prima avesse votato un prestito di 40 milioni per sopperire alla deficienza dell'entrata.

Egli è adunque ufficialmente, solennemente accertato che sei anni addietro, non solo non si sarebbe potuto pensare ad accrescere l'imposta fondiaria, ma che bisognò alleggerirla.

Le cose che allora stavano in questa forma sono forse mutate in guisa, che i proprietari cui fu concesso uno sgravio siano ora in grado di sopportare un'imposta accresciuta di oltre il 60 0/0? E conseguentemente se fu giusto che venisse pubblicata la legge del 1858, si può egli senza offendere la giustizia

stanziarne un'altra che faccia un effetto opposto aggravando moltissimo i proprietari che nel 1858 furono alleviati?

Ecco le domande che l'onorevole Ministro delle Finanze avrebbe dovuto muovere a se stesso, prima di far entrare nei suoi computi l'aumento dell'imposta fondiaria.

E se egli avesse tenuto questo modo, se si fosse dato pensiero di raccogliere informazioni meritevoli di fede, non avrebbe durato fatica a convincersi che i proprietari, i quali ebbero a soffrire gravissimi danni per lo passato, vivono pur sempre in condizioni molto dure. Imperocchè, se una volta erano ridotti a ber vino comprato, ed ora raccolgono il quinto e taluni anche il quarto dell'uva che raccoglievano quando la malattia delle viti non si era ancora manifestata, questo vantaggio costa loro enormi spese, si perchè ebbero da piantare viti nuove cui la crittogama si apprende con minore intensità, si perchè debbono procacciarsi in molta quantità ed a caro prezzo lo zolfo che è necessario a medicarle. Di modo che, tolta la spesa del rimedio, raro è che il valore dell'intera raccolta ecceda l'interesse del denaro impiegato in nuove piantagioni.

Queste cose credo siano vere anche rispetto alle altre provincie; ma quanto alle provincie Liguri e ad alcuni altri luoghi, come dire il Circondario di Bobbio, prego il Senato a non dubitarne; perchè gliene fo certissima fede, e non temo di essere contraddetto. Quindi è evidente che sono tuttora meritevoli di molti riguardi i poveri proprietari, la cui sorte infelice veniva deplorata dal conte di Cavour colle parole rammentate dall'onorevole Senatore Arnolfo.

E a questa conclusione medesima sarebbe venuto l'onorevole Ministro delle Finanze, se egli si fosse fatto ad inchiedere direttamente della verità. Ma a lui piacque prendere un altro partito; e procedendo per la via indiretta additatagli da una Commissione creata apposta, egli stima di essere riuscito ad aver tanto buono in mano da potersi dimostrare che dal 1851 al 1860 anche nelle provincie cui questa legge porterà maggiore aggravio, i beni rurali fruttarono una rendita la quale, presa per base di riparto, non solo è capace di sostenere l'aumento derivante da conguaglio, ma eziandio una quota proporzionale dei 20 milioni di aggiunta. E a quali prove appoggia egli questa sua dimostrazione? Allo spoglio dei contratti stipulati nel predetto decennio.

Ma, o Signori, e chi non vede che a questa dimostrazione osta, per così esprimermi, la cosa giudicata?

Ed infatti le tre supreme Potestà dello Stato, fermando la legge del 1858 non hanno forse sentenziato indubitabilmente che appunto negli anni cui si riferiscono i contratti, esaminati a richiesta della Commissione soprammentovata, molti terreni delle antiche provincie non potevano nè anche sopportare l'imposta cui ora si vorrebbe accrescere in una proporzione del tutto enorme?

O io m'inganno, o quest'osservazione basta di per se sola a porre in chiaro la fallacia del sistema, onde il signor Ministro ha fatto principale puntello alla sua proposta; inasime se questo sistema venga applicato a paesi i quali s'iansi trovati in condizioni, non pure inusitate, ma del tutto straordinarie. Perciocchè dove la rendita è molto scarsa e tuttavia il desiderio di comprare può nell'animo di molti, i prezzi pattuiti nei contratti non esprimono tanto la rendita presente quanto la sperata, e più spesso ancora l'ambizione od altri motivi di tal fatta cui non sanno resistere i compratori. Onde la impossibilità di cogliere nel segno, volendo inferire la quantità della rendita dai prezzi usciti non rare volte dalle tasche di compratori molto più imprevedenti che ricchi.

Della quale imprevidenza abbiamo frequenti esempi, segnatamente nella Liguria. E la ragione si è che il vento non soffia sempre per poppa a coloro i quali campano di guadagni incerti, come fanno quasi in generale gli abitatori di Genova e delle due riviere. Quindi è avvenuto che, al sopraggiungere di tempi critici, molti compratori si sono trovati ad avere bisogno del denaro giudicato superfluo quando si lasciarono vincere dall'appetito di comprare; ed hanno perciò contratto tanti debiti ipotecari che, quantunque sminuiti da assai numerose spropriezioni forzate, ascendono tuttora a 272 milioni, 971 mila e 671 lire. D'onde nasce che la Liguria, per la gravezza relativa del suo debito, supera tutte le altre parti d'Italia, come è certificato da documenti ufficiali.

Senza che io adduca altri argomenti, parmi pertanto avervi dimostrato che dopo l'invasione della crittogama, vi ha nelle antiche provincie non pochi terreni i quali danno una rendita sommamente magra. Vi ho provato eziandio, se non erro, che relativamente a questi beni non hanno alcun valore i risultamenti del sistema di conguaglio adottato dal signor Ministro, perchè sono contrari ad una verità posta fuori di controversia dalla legge del 1858 ricordata poc'anzi.

Ora, atando le cose in questa maniera, dovremo noi dunque aggravare sempre più i miseri proprietari cui, anche senza l'aggiunta di 20 milioni, riuscirebbe di soverchio peso il conguaglio, perchè fondato sopra basi di stima assai fallaci? Se il procedere siffattamente non si avesse da chiamare un atto ingiusto, io confesserei di non sapere che cosa sia la giustizia.

Ma mi si dirà: noi abbiamo stringentissimo bisogno di racconciare le Finanze dello Stato, ed a questo bisogno ogni altro rispetto debbe cedere, perchè la salute della patria è legge suprema.

Voglia credere il Senato che, se anch'io stimassi richiesta al bene della patria l'approvazione di questa legge quale ci fu presentata, l'approverei senza stare incerto neanche un solo momento, non ostante le ragioni che ho allegate per combatterla; e direi a coloro che se ne tenessero gravati: sia pure molto pesante il sacrificio che questa legge vi impone, nondimeno un

danno assai peggiore avrete da soffrire anche voi, se la nave dello Stato, per trovarsi fra scogli inevitabili, andasse perduta.

Ma io sento diversamente, e studiando intorno alla necessità di accrescere l'imposta fondiaria, non solo non mi sono persuaso che ci sia questa necessità, ma mi è paruto, e qualunque volta ci penso mi pare sempre più che, accrescendo la predetta imposta, andremmo contro allo scopo cui tutti miriamo concordemente. Insomma, ad aprirvi con più di chiarezza l'animo mio, io sono d'avviso che accogliendo la proposta del signor Ministro, per ciò che concerne i 20 milioni di aggiunta, noi verremmo a rendere sempre più difficile il rassettamento delle nostre finanze.

Non vi ha dubbio che questa mia opinione vi sembrerà paradossalissima; tuttavia vi piacchia permettermi che sottoponga al vostro giudizio le ragioni per le quali a me pare conforme al vero.

Non varrò certo a svolgerle come vorrei; ma alla pochezza del mio ingegno supplirà il vostro intendimento.

Voi, o Signori, di sicuro avete presente che quando l'egregio signor Ministro ci pose innanzi il disegno che egli aveva immaginato per pareggiare entro quattro anni le entrate dello Stato alle spese faceva assegnamento sopra molte economie, e sopra l'estensione di parecchie imposte a tutto il regno. Nondimeno gli rimaneva ancora un notabile vuoto da riempire; quindi manifestò la persuasione che certe imposte a tutto il 1866 getteranno 60 milioni di più per lo accrescimento della ricchezza nazionale. Ora ho io bisogno di provarvi che i fatti si vanno mostrando contrari ai computi del signor Ministro? Voi tutti sapete che, se furono scemate alcune spese, verranno a pesare sul bilancio ordinario altri carichi dal signor Ministro non preveduti. A cagione d'esempio egli è ormai certo che il bilancio straordinario supererà ancora per più anni di molti milioni il limite di 100, entro il quale il signor Ministro pensava di restringerlo. Quindi, comunque a ciò si provveda, il bilancio ordinario ne soffrirà, o per la diminuzione delle rendite provenienti dai beni venduti o per l'accrescimento degli interessi che bisognerà pagare ai creditori dello Stato.

E, venendo alle entrate, chi di voi ignora che non corrispondono all'aspettazione del signor Ministro?

Verbigrazia, egli sperava 40 milioni dalla tassa sulla ricchezza mobile, oltre le somme che prima si riscuotevano; ma poi ha dovuto contentarsi di soli 15. Egli sperava 30 milioni dalla tassa del registro, oltre i 96 proposti da lui nel bilancio del 1863; ma intanto non ne ha fruttati che circa 61; perciò converrebbe che i proventi di questa tassa crescessero più del doppio per toccare entro 4 anni il segno a cui il signor Ministro pensava che salirebbero.

Non occorre pertanto che io entri in un minuto esame dei nostri bilanci, per muovervi a convenire come che il pareggiamento delle entrate colle spese non

solo non è possibile in quattro anni, ma non sarà veduto nemmeno dai nostri posteri più lontani, se noi non riusciremo ad ottenere che la ricchezza nazionale cresca quanto è necessario, perchè le pubbliche gravanze gettino, non pure assai più milioni che al presente, ma anche assai più di quelli che al signor Ministro parevano bastare.

E questo grande aumento di ricchezza lo lo credo possibile; ma certamente non mi accosto all'opinione di coloro che sogliono trattare le illusioni come se fossero cose salde.

Vi è chi pretende che l'Italia valga a riacquistare gli antichi guadagni nei mari in cui signoreggiavano le repubbliche di Genova, di Pisa e di Venezia.

Ma a ciò si richiederebbe che noi potessimo far tornare indietro il medio evo, e rinnovellare le crociate, le quali costarono all'Europa molto oro e molto sangue; ma tornarono grandemente profittevoli alle repubbliche prenominate; perchè coi proprii navigli spesso trasportavano i crocesegnati in Terrasanta, e sempre li provvedevano di che soddisfare ai loro bisogni.

Vi ha chi pensa inoltre che, tagliato l'istmo di Suez e forate le Alpi Elvetiche, l'Italia diventerà doviziosa per il commercio di transito che verterà nell'Europa Centrale le merci dell'Oriente.

Io questo fatto non lo credo improbabile: anzi tengo per fermo che in un avvenire non molto lontano le merci orientali andranno sui mercati della Svizzera e della Germania passando per l'Italia: ma nego che il commercio di transito giovi molto a far prosperare una grande nazione.

Io non istarò qui a ripetervi ciò che aveva l'onore di esporvi quando era in discussione la legge sulla ricchezza mobile. Vi citai allora l'esempio della molto ricca ma piccolissima repubblica di Amburgo, e credo con questo esempio avervi dimostrato sufficientemente che il commercio di transito non isparge i suoi beneficii, se non lungo la via che percorre, cioè nei luoghi dove muta di veicoli e si dirama in varie direzioni. Io dico per conseguente: vogliamo noi davvero che l'Italia sia ricca? Apprezzando solo quanto si meritano gli altri vantaggi che le è dato sperare; facciamo opera di procacciarle grandi guadagni dalle due maniere di commercio che sono più fruttuose, e che distendono più o meno la loro utilità a tutte le provincie di un regno, per vasto che sia.

Voi comprendete, o Signori, che intendo parlare del commercio interno e del commercio esterno: il primo dei quali, come sapete meglio di me, consiste nello scambiare gli uni con gli altri i prodotti del medesimo paese, ed il secondo nel fare vicendevole scambio di prodotti coi mercatanti stranieri. Ma essendo che i prodotti si scambiano coi prodotti, ognuno vede che l'accrescimento del commercio ha per ragione necessaria l'aumento della produzione; ond'è che noi diventeremo tanto più ricchi quanto più saremo produttori.

Ed a quali generi di produzione dovremo noi volgere specialmente i nostri capitali ed il nostro lavoro?

Chiunque non è al tutto materiale e rozzo dell'economia politica elementare, sa essere posto in sodo, che mette conto a ciascun paese di produrre quelle cose nelle quali avrà il più possibile di utilità gratuita, per parlare il linguaggio del Bastiat; il che vale quanto dire che ciascun paese debbe attendere a quelle produzioni in cui la mano dell'uomo è il più possibile aiutata dalle forze naturali. Ora accade egli che io cerchi in quale industria possiamo noi maggiormente avere l'aiuto della natura? No che non accade; perchè sarebbe atrano invero che noi non sapessimo ciò che è noto ai forestieri, i quali al nostro bel paese danno il nome di Paradiso d'Europa, e s' invidiano la fertilità dei terreni, l'abbondanza delle acque, la bontà del clima, tutto insomma che meglio giova a ricavare dalla terra svariate ed abbondanti raccolte.

Io contuttociò non intendo che dobbiamo trasandare le industrie delle manifatture. Anche da esse possiamo trarre notevoli profitti, massime se daremo la preferenza a quelle le quali non esigono tante spese di produzione da renderci molto difficile il sostenere la concorrenza delle fabbriche di altri paesi. Ma fissiamoci ben in mente che l'agricoltura è la fonte principalissima delle nostre ricchezze, e che dall'abbondanza dei suoi prodotti dipende segnatamente la prosperità del nostro avvenire economico.

Ed infatti diamo uno sguardo alle tavole statistiche del Regno. Quali sono le provincie che forniscono la maggior quantità di merci per il traffico esterno? Sono quelle in cui maggiormente fiorisce l'industria agraria. E cotali merci in che consistono? Come si vede negli specchi pubblicati dal Governo, consistono in prodotti alimentari, vegetali ed animali, consistono in prodotti da servire alle industrie, o greggi o più o meno lavorati; tutte cose le quali fontalmente provengono dall'agricoltura.

Non vi ha dunque verità più incontrastabile di questa, che l'agricoltura debbe stare in cima dei nostri pensieri, se vogliamo che la rendita nazionale cresca quanto è necessario per sanare le nostre finanze dalla piaga che le rode.

E grandissimi invero sono i vantaggi che possiamo trarre da questo partito, ove ci piaccia prenderlo risolutamente. A provarvi che non esagero, voglio mi bastino alcuni confronti.

S.no nel Regno d'Italia circa 21 milioni di ettari di terreni coltivati, la cui rendita, preso il termine di mezzo, è di 78 lire ogni ettaro. In Francia la rendita di ogni ettaro è di lire 100: dunque se noi giungessimo a paraggiare la Francia, la rendita della nazione aumenterebbe ogni anno di 462 milioni.

Un ettaro di terreno inglese dà 135 lire; quindi, se noi fossimo capaci di eguagliare la Gran Bretagna in materia di progressi agrarii, avremmo ogni anno tanti prodotti di più per il valente di 1 bilione e 197 mi-

lioni. Nel Belgio la rendita di ogni ettaro arriva a 180 lire. Onde se ci venisse fatto di arrivare fino a questo punto, la nostra rendita nazionale crescerebbe ogni anno di 2 bilioni e 142 milioni. Io, intendiamoci bene, non credo che la nostra agricoltura possa fare in breve tempo cotali avanzamenti. Non già che ci manchino i terreni fertilissimi, ma avremmo bisogno di tanti capitali che eccedono ogni nostra speranza per una lunga serie d'anni. Tuttavia facciamo come sogliono i tiratori esperti, prendiamo alta la mira, non mica per giungere a tanta altezza, ma per potere con l'aiuto di questo accorgimento pervenire al segno insino al quale ci bastano le nostre forze.

A volere per altro che ai coltivatori italiani falliscano il meno possibile i capitali necessari all'ardua impresa, conviene che ci guardiamo dal cadere in un errore anche più dannoso di quello in cui cadde il Parlamento subalpino. Il quale trovandosi nella necessità di accrescere le entrate, si consigliò di dare un impulso allo svolgimento della ricchezza pubblica, operando molte riduzioni di dazi con la speranza che avessero a fare effetti somiglianti a quelli della famosa riforma di Roberto Peel. Ma dimenticò che dove è libertà di scambi non prosperano in larga misura, se non le industrie alle quali un paese è naturalmente più adatto; e che perciò questa libertà non giova dappertutto in pari modo ad accrescere il movimento commerciale.

Ed invero furono vantati molto a bocca e in iscritto, furono chiamati maravigliosi i progressi che fece il commercio del Regno Sardo; ma poniamoli a riscontro di quelli che si verificarono in Francia e nel Belgio durante il medesimo quinquennio.

Nel Regno Sardo a tutto l'anno 1852, che fu il primo dopo la predetta riduzione di dazii, il commercio generale arrivò al valore ufficiale di 569 milioni, 275 mila lire: e a tutto l'anno 1856 ascese a 680 milioni e lire 802 mila. Dunque in cinque anni aumentò di 111 milioni 527 mila lire: cioè il 19 per cento.

Ora quanto crebbe in Francia? Crebbe in ragione del 45 per cento; dacchè nel 1852 era di 3 bilioni e 120 milioni: e nel 1856 fu di 4 bilioni e 587 milioni: onde aumentò di un bilione e 407 milioni. E nel Belgio? Colà si alzò il 46 per cento; dappoichè nel 1852 il movimento commerciale era di un bilione, 45 milioni e 604 mila lire; e giunse nel 1856 ad un bilione, 530 milioni e lire 81 mila; onde fuvi la differenza in più di 484 milioni e lire 477 mila. Eppure in Francia e nel Belgio la libertà degli scambi era vincolata dal sistema protettivo, erroneamente creduto utile a mantenere in fiore le industrie nazionali; al contrario nel Regno Sardo questa libertà veniva favorita dalla nuova tariffa. Ciò dimostra pertanto che i principii economici sono veri in qualunque luogo, considerati speculativamente, ma riescono praticamente utili più o meno, secondo la diversità delle circostanze. Io con tutto questo non dico che non si dovessero operare riduzioni di dazii; che non fosse conveniente il far sentire vieppiù alle fab-

briche nostrane lo stimolo della concorrenza forestiera. Disapprovo soltanto che, prima di ogni altra cosa, non si sia pensato a bene esplorare il terreno su cui si divisava porre il piede; e che, per avere preso abbaglio giudicando di poter trarre il più grande accrescimento di ricchezza donde non poteva derivare, siasi impedito che agorgasse più copiosa dalla sua precipua sorgente, voglia dire dall'agricoltura. Alla quale non penso e non penserò mai che abbia nociuto di per sè stessa la libertà commerciale; ma questo bensì le nocque che, avendo spinta essa libertà troppo avanti, mentre le finanze dello Stato erano venute a cattivi termini, siasi a ciò creduto buon rimedio lo andare indietro da una altra parte, accrescendo dal 3 al 5 per cento la tassa sulle trasmissioni di proprietà a titolo oneroso. Il quale provvedimento era certamente contrario ai precetti dei migliori economisti, siccome quello che, rendendo più difficile il passaggio dei terreni dalle mani dei proprietari o poveri, od inetti, o non curanti in quelle di coltivatori più solleciti, più esperti e meglio forniti di capitali, disfavoriva i progressi dell'agricoltura.

Questo è l'errore non lieve che ha commesso il Parlamento subalpino; del quale errore io mi sono lagnato in un pubblico discorso il 15 di maggio del 1858. E nessuno mi ha dato torto; anzi rammento che l'illustre conte di Cavour lealmente confessava come la mia osservazione avesse molto peso. Ma un errore ben più pernicioso sarebbe il nostro, se ora che abbiamo così gran bisogno di non porre ostacoli agli avanzamenti dell'agricoltura, accogliessimo la proposizione di accrescere l'imposta prediale.

La quale pesa già abbastanza senza che sia renduta più pesante. In Francia non è che di lire 6,06 per cento; dove che da noi, quando anche non si aumenti, dopo il conguaglio, sarà almeno il doppio. Forse a riscontro di questo esempio l'onorevole signor Ministro porrà quello dell'Austria, la quale estese dalle provincie venete a tutto l'impero la soprataassa del 33 per cento. Ma l'Austria, o Signori, stava con l'acqua fino alla gola; il suo credito era caduto tanto in basso che non trovava a nessun patto ad accattare danaro dai capitalisti forestieri, onde per salvarsi dal fallimento le occorreva fare un rimedio il quale agisse prontamente, quali che poi ne dovessero riuscire gli effetti remoti. Ma noi, la Dio mercè, non siamo così al verde; noi abbiamo ancora tanto di credito che avanza ai nostri bisogni; quindi dobbiamo distendere la vista anche agli effetti lontani delle deliberazioni che ci vengono proposte. È dunque vero sì o no che, mentre ha per noi un'importanza del tutto vitale lo accrescimento della pubblica ricchezza, verremmo a render molto più difficile smuovendo fuori di modo i proprietari di terreni, cui mancano pur troppo i capitali di cui abbisognano per fare miglioramenti agrarii? La risposta a questa domanda non può non essere affermativa, per le ragioni che avete avuto la pazienza di ascoltare infino ad ora.

Nè vale contro di me ciò che il signor Ministro in

un altro recinto diceva della Lombardia, all'agricoltura della quale, secondo lui, non portò danno la grave imposta che i proprietari dovettero pagare per più anni.

Imperocchè l'agricoltura lombarda era già da un pezzo tra le più fiorenti d'Europa; onde, fosse pure assai notevole la parte di rendita che i proprietari di terreni dovevano dare al Governo, tanta ne rimaneva nelle loro mani, che potevano spenderne un'altra parte non tenue in miglioramenti.

Ma ciò che è vero parlando della Lombardia non si ataglia alle altre provincie dove la rendita è molto scarsa; e dove, mentre da un lato appunto per questa ragione occorrerebbero più grosse spese in miglioramenti, dall'altro canto i proprietari di terreni quando anche fossero liberi del tutto dalla imposta prediale, non istarebbero a petto dei proprietari lombardi, quanto a possibilità di spendere.

È inoltre di parere il signor Ministro che alcune leggi danno dei compensi alle provincie, le quali saranno aggravate dalla nuova legge sull'imposta prediale. E per ciò che riguarda al compartimento piemontese, rammenta la riduzione della tassa di registro, l'abolizione della tassa personale e mobiliare, la soppressione del canone gabellario. Ma il primo di questi compensi è cosa ben lieve; e per rimediare al male che ha fatto il Parlamento Subalpino sarebbe stato necessario di abbassare la tassa di registro almeno al 3 per cento; giacchè anche al presente è tra le più alte di Europa. In Austria, se non fu accresciuta da poco tempo, non supera il 3 1/2; nel Granducato di Baden è del 2 1/2 e non pesa sulle vendite forzate, è dell'1 per cento nel Wurtemberg ed in Inghilterra. Io tuttavia non nego che la legge sul registro non abbia recato qualche vantaggio ai proprietari di beni immobili; ma, avendo essa d'altra parte accresciuto di molto la tassa sulle iscrizioni ipotecarie e assoggettato all'obbligo della registrazione le polizze di locazione, lascio considerare al Senato se possa coi suoi benefici contrappesare al danno che verrebbe ai proprietari di beni immobili dall'imposta prediale, accresciuta in un modo veramente straordinario.

Egli è poi certo che i proprietari di rendite fondiaria non pagheranno più tassa personale e mobiliare; ma i prestatori di denaro rovesceranno sopra di loro la tassa onde sono gravati i crediti ipotecari dalla legge che presto andrà in vigore. La qual cosa è indubitabile, perchè la domanda di capitali supera di gran lunga l'offerta. Ora i crediti iscritti sulle antiche provincie sommano a non meno di un bilione, 49 milioni e 684 mila lire. Poniamo che fruttino in monte il 6 per cento; dunque i debitori sborsano ogni anno tanti interessi per 64 milioni, 143 mila, 500 lire. Di quanto per cento sarà la tassa sopra la ricchezza mobile?

Io penso che non mi discosterò molto dal vero facendo che starà intorno al 5 per cento.

Egli è chiaro pertanto, che se, come non v'ha dubbio, questa tassa cadrà di rimbalzo sui debitori, dovranno

aggiungere tutti gli anni agli interessi pagati da loro 3 milioni, 207 mila, 275 lire. Deducete quest'aggiunta dai 3 milioni e 500 mila lire che fruttava la tassa personale e mobiliare, ed ecco ridotto a circa 300 mila lire il vantaggio della sua abolizione. Ma si noti che i 3 milioni e mezzo pesavano sopra tutti i cittadini soggetti alla tassa personale e mobiliare, dalla quale non andavano esenti se non i poveri. Per contrario i 3 milioni, 207 mila, 275 lire andranno interamente a carico dei proprietari di beni immobili, anzi soltanto a carico di quelli che sono indebitati.

Non vi parrebbe dunque un'amara derisione il dire a questa gente che paghino senza querelarsi il grave aumento dell'imposta fondiaria, perchè hanno un compenso nella sostituzione della tassa sulla ricchezza mobile alla tassa personale e mobiliare?

Quanto al canone gabellario, io noto che, quantunque soppresso, vivrà più di prima nei suoi effetti; perchè i dazi sopra le consumazioni sono alcuni che di peggio che il canone gabellario sotto un altro nome.

Quindi, se i comuni verranno a patti col Governo, non potendo aggravare soverchiamente le cose già tassate nell'interesse dello Stato, dovranno fare sovrimposte più gravi che per l'addietro alle contribuzioni dirette, a fine di sopperire alle spese obbligatorie e facoltative, e di soddisfare agli obblighi assunti verso l'erario nazionale.

Se al contrario lasceranno che il Governo riscuota per proprio conto i dazi sopra le consumazioni, anche in questo caso, non avendo guari altri mezzi per fare fronte alle loro spese, converrà di necessità che si appiglino allo espediente di imporre molti centesimi addizionali. Quindi nessuno dei tre compensi accennati dal signor Ministro regge alla prova di un esame imparziale.

Volgendo adunque il mio discorso al suo termine, vi dico, o signori Senatori, il semplice conguaglio dell'imposta prediale si può, anzi, a mio avviso si debbe votare, ma all'aggiunta di 20 milioni si oppone la giustizia, ed oltre a ciò si oppone il fine medesimo per cui ci viene proposta. Vano sarebbe il negarlo: entro pochi anni il rassettamento delle nostre finanze è impossibile; ma in processo di tempo noi l'otterremo con tanto minore difficoltà, quanto meno saremo inabili ad usufruttare i doni dei quali la Provvidenza è stata anche a noi benefica dispensatrice.

Non abbiamo certamente le Indie nere, cioè le miniere di carbon fossile, così chiamate dagli inglesi, le quali ne forniscono a loro ogni anno oltre a 700 milioni di quintali metrici. Ma se per questo rispetto siamo ad una distanza immensa dall'Inghilterra, se un altro gran tratto ci divide dalla Francia e massime dal Belgio; se per conseguente non ci è dato di emulare queste nazioni nell'industrie manifatturi, noi possiamo camminare sulle loro tracce quanto ai progressi dell'agricoltura; perchè non ci mancano nè terreni molto fertili, nè braccia sufficienti. Abbiamo bensì difetto di

capitali, ma non è punto improbabile che vengano in nostro aiuto i capitali forestieri di là dove abbondano, se sapremo acquistarci la fiducia dei capitalisti facendo buone leggi, reprimendo con mano ferma ogni turbamento della quiete pubblica, non permettendo mai in nessun caso che la volontà di pochi ponga a pericolo le sorti della nazione. Si richiede inoltre ad acquistarsi la detta fiducia, che facciamo ogni anno tutte le possibili economie nelle spese di amministrazione; che ci asteniamo scrupolosamente da ogni spesa straordinaria la quale non sia di assoluta necessità; che vegliamo attenti sopra la riscossione delle pubbliche entrate; e che così adoperando, procuriamo di restringere a poco a poco i nostri disavanzi sino al giorno in cui saranno sanati radicalmente dall'accrescimento della ricchezza nazionale.

Il qual giorno desideratissimo forse non è tanto lontano quanto sembra a prima giunta. Imperocchè egli è certo che il pareggiamento delle entrate colle spese diverrebbe molto più facile, se noi potessimo diminuire assai gli armamenti di terra e di mare. Ora vedo bene

anch'io che tutta Europa sta armata fino ai denti. Ma dunque dovrò credere che le gravi questioni dal cui scioglimento dipende la pace d'Europa non si potranno sciogliere se non coi cannoni rigati e coi fucili? Dunque rimarranno sempre senza frutto le parole di giustizia, di concordia, di pace pronunciate dal Regnatore più potente che sia sulla terra? Io spero che no; io spero che gli uomini non tarderanno a sentire vergogna e ribrezzo d'insanguinarsi gli uni negli altri, come fanno gli animali feroci. Io ho bisogno di questa cara speranza; e, fosse anche una illusione, io, alle illusioni avverso, non vorrei bandirla dal cuore; perchè altrimenti mi riuscirebbe troppo amaro il vivere ai tempi in cui a molta civiltà nelle parole, è bruttissimo contrapposto molta barbarie nei fatti. (*Segni di approvazione.*)

Presidente. L'ora essendo alquanto avanzata, propongo al Senato di volersi radunare lunedì in seduta pubblica al tocco per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

CXV.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Giuramento dei Senatori Nappi e Lissoni — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Discorsi dei Senatori Corrales in favore, Di Revel contro — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Considerazioni del Senatore Di Campello in favore, del Senatore Plezza contro — Discorso del Senatore Oldofredi in favore — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, ed il Commissario Regio, cavaliere Rabbini, e più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3508. Il Consiglio comunale di Mistretta (Sicilia) domanda che venga decretata la costruzione a spese dello Stato d'una ferrovia dal lido di Santo Stefano Camstra al lido opposto di Terranova o Licata (Petizione a stampa). »

« 3509. Il Consiglio comunale di Pedara (Sicilia) e parecchi abitanti dello stesso comune in numero di 69 (Petizione a stampa per modificazioni alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, identica al N. 3473). »

« 3510. Parecchi abitanti del comune di Sommatino (Sicilia) in numero di 99 (Petizione identica alla precedente). »

« 3511. I rappresentanti della Società operaia dei facchini milanesi domandano che nella soppressione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri sia adottata uguaglianza di trattamento per tutte coi debiti riguardi ai diritti acquisiti da ognuna di esse. »

Presidente. Essendo presenti nelle sale del Senato i signori Lissoni e Nappi i di cui titoli furono già verificati nelle precedenti sedute, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Lauzi e Beretta a volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti nell'aula i Senatori Lissoni e Nappi prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori Lissoni e Nappi della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Prefetto di Trapani, degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863.*

Il signor Lino Comaggio di alcune copie di un suo scritto per titolo: *Uno sguardo all'amministrazione di pubblica sicurezza nel Regno d'Italia.*

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al signor Senatore Correale.

Senatore Correale. I discorsi molteplici e dottissimi pronunciati m'impongono l'obbligo di esser breve, ciò che per le deboli mie forze è anche più acconcio.

L'onorevole Ministro delle Finanze nello scorso anno in quest'aula presentava un progetto di legge riguardante un prestito di 700 milioni. La cifra stessa manifesta le tristi condizioni in cui si trovava l'erario pubblico; il che produsse nell'una e nell'altra Camera e fuori un certo sconforto e dolore nello stesso tempo; ma lo stesso onorevole Ministro delle Finanze contemporaneamente rassicurava gli animi e li confortava presentando un piano finanziario, col quale era suo pensiero di portar l'equilibrio nei bilanci e provvedere al disavanzo con aumentare l'introito e diminuire le spese, e ciò con novelli balzelli, o con molte economie che prometteva di fare.

Fra i balzelli vi era principalmente il conguaglio, ossia la perequazione della fondiaria, ed era anzi la base del piano dell'onorevole Ministro. Questa era richiesta dalla pubblica opinione e dalla giustizia, che è base di ogni Governo, specialmente di un Governo costituzionale, per cui si è fatta una rivoluzione, e si sono cacciati i Governi che di giustizia non sentivano affatto.

Scopo di questa nuova legge di conguaglio era quello di livellare l'imposta, cioè di mettere in equilibrio, in una stessa condizione tutti i compartimenti e tutte le provincie, lavoro ingente e grande, che si trovava già incoato sin dai tempi del sempre compianto conte di Cavour, il quale sia per suo convincimento, che per le istanze continue che da tutte le parti gli venivano, procedette al gran lavoro e nominò una Commissione.

Fino d'allora adunque, come io diceva, fu cominciata l'operazione e continuata sotto i vari Ministri che succedettero al conte di Cavour, e non cessò mai sino al giorno d'oggi:

Di questa Commissione faceva parte il Senatore Giovanola, che così profusamente e sapientemente ha esposti i lavori della Commissione medesima.

Egli vi ha narrati gli studi, le fatiche e la diligenza posta dalla Commissione nell'attendere al lavoro di conguagliare la fondiaria fra i diversi compartimenti. In questo ebbe la Commissione a tenere il seguente metodo:

Innanzi tratto la Commissione vide che il perequare la fondiaria, prendendo per norma i singoli contribuenti,

fosse il metodo migliore e più esatto, ma ne smise il pensiero, perchè fatica non che difficile, impossibile, come quello che richiedeva tempo lunghissimo e spesa considerevole. Perciò si limitò ai seguenti elementi, che servirono di base a' suoi lavori e furono: le popolazioni, i catasti ed i contratti di compra e vendita.

Su questi tre elementi si sono elevate molte dispute e vennero combattuti da coloro i quali credono che la perequazione sia stata male eseguita.

Si è detto che bisogna anzi tratto servirsi di un altro elemento forse più acconcio allo scopo, cioè l'elemento della denuncia, di cui si è tanto parlato nell'altra Camera: al quale proposito ben disse un Deputato essere questo elemento degno dei tempi di mezzo, ed io dirò che è una misura da fanciulli.

Non so come si possa prestare tanto credito alla denuncia, conoscendosi quanto il cuore umano sia dominato dall'interesse.

Ma, si diceva, queste denunce serviranno di base, di elemento per l'imposta sulla ricchezza mobile; si è vero, ma il vocabolo stesso di questa indica la volubilità sua, quindi l'essere oggi in una condizione, domani in un'altra, fa palese che è un elemento poco sicuro, e che solo potrebbe adottarsi ove non ce ne fossero altri. Ma standoci elementi più sicuri, cioè quelli dei contratti e dei catasti, pare che prudenza volesse che si avessero a preferirli.

Quanto il lavoro della Commissione fosse esatto, e quanta la necessità di eseguirsi la perequazione, si può vedere chiaramente dal confronto che si fa dei diversi compartimenti relativamente alla imposta fondiaria.

Il Piemonte ha una popolazione di 2,800,000 abitanti e la sua superficie è di 3,730,000 ettari, la fondiaria del Piemonte è di 15,148,000 lire.

La Lombardia ha una popolazione di 2,730,000 abitanti e una superficie di 1,935,000 ettari, la sua fondiaria è di 20,855,000 lire.

Signori, queste cifre sono troppo eloquenti e chiare. Esse mostrano che l'operazione della Commissione approvata dalla Camera è fatta esattamente, perchè mette in piena luce la sproporzione grandissima che vi è fra quello che paga la Lombardia e quello che paga il Piemonte.

A questo lavoro della Commissione si sono fatte altre obiezioni. Si è detto principalmente: perchè attuare prima la legge di conguaglio e poscia quella della ricchezza mobile? Pare che si possa dare una risposta chiara e semplice. La ricchezza mobile è un balzello che nuovamente si impone e si impone giustamente, perchè i bisogni dello Stato lo esigono; ma l'attuazione di questa legge non può aver luogo prima del conguaglio perchè il conguaglio, sebbene sia una cosa e la imposta sulla ricchezza mobile un'altra, e sieno così di natura diversa, l'una deve però assolutamente seguire l'altra; mentre il contribuente il quale paga una fondiaria più grave di quella che dovrebbe pagare ed è

quindi ingiustamente aggravato, potrebbe rispondere, quando il signor Ministro delle Finanze venisse colla legge sulla ricchezza mobile ad imporgli un nuovo balzello: non volete sgravarmi della maggior fondiaria che pago ingiustamente e volete impormi un nuovo aggravio? L'obbiezione pare giusta.

Un proprietario di Sardegna, sopra una rendita di 700 lire paga lire 1,300. Queste cifre sono cifre che fanno meraviglia. Ma credo che sia un effetto non del catasto malamente imposto, ma bensì d'incuria del proprietario, il quale per trascuranza non cercò di aumentare il reddito della sua proprietà.

Un altro oratore, di cui non ricordo il nome, pochi giorni fa affermava che le provincie meridionali sono meglio trattate della Sardegna.

Signori, io non voglio entrare a discutere sul perchè nel catasto la Sardegna è portata al numero secondo e Napoli al terzo.

Io vorrei piuttosto che si amettesse l'opinione, che le provincie meridionali in fatto d'imposta fondiaria abbiano un trattamento migliore di quello della Sardegna.

Le provincie meridionali pagano la somma di L. 360 mila di più; e questo è un aggravio tanto più pesante, in quanto che esse si trovano in una condizione assai lacrimevole, e non è solamente la vita che là si espone per l'infausta piaga del brigantaggio, ma la proprietà stessa non è garantita, anzi non esiste, perchè quando l'individuo che deve lavorare la terra non la lavora, poco o nulla riceve il prodotto.

Si dice, la cifra di 20 milioni non giunge ad equilibrare i bilanci, e che è cosa di poco momento.

Questa difficoltà non ha nessun valore. Come, venti milioni sono cosa da nulla per le condizioni in cui si trova lo Stato? La ricchezza mobile non può essere imposta, se non quando sia attuata l'imposta fondiaria: e perciò lo Stato sarà privo non solo di 20 milioni, ma eziandio di tutti quelli che gitterà la ricchezza mobile.

Altra obbiezione. Il miglioramento dell'agricoltura è il solo mezzo di sovvenire ai bisogni dell'erario.

Signori! Come può aver luogo questo? Per fare miglioramenti ci vogliono degli anni molti e lo Stato ha d'uopo immediatamente e senza dilazione dei milioni per sopperire ai suoi bisogni. Questo dunque è un espediente infruttuoso.

Si è opposto ancora:

L'imposta di cui si tratta, affligge maggiormente le provincie che già soffrono la malattia della crittogama.

Ma questa è una malattia quasi generale nell'Europa ed affligge l'Italia tutta.

Debbo pure far notare al Senato che se per questo flagello la rendita è diminuita, gli altri generi però sono molto aumentati e specialmente dopo che l'Italia ha acquistato la sua libertà; cosa che non supplirà certamente, ma che di molto diminuirà la perdita della rendita dell'uva.

Altra obbiezione: La condizione degli stabili in Italia è peggiorata.

La preucasa osservazione risponde a questa obbiezione.

Laonde parmi che non reggendo queste obbiezioni, si debba stare alla percuazione quale fu proposta.

La percuazione ha afflitto molte provincie, e lo fa stare di mala voglia; ma queste stesse provincie hanno avuto un disgravio da un'altra parte in compensazione del nuovo aggravio.

Per la Sicilia è stato abolito il dazio di macina, che rendeva una somma considerevolissima; ed ho letto una memoria dettata da un Deputato in cui dicevasi, che gittava niente meno che il doppio della fondiaria.

Potrebbe darsi che fosse un'esagerazione, pure possiamo esser sicuri che gittava una somma considerevole, forse quanto la fondiaria, sicchè può benissimo rimediare ai mali della Sicilia.

In Toscana è stata abolita anche la tassa di famiglia, ma qualunque sia l'abolizione della tassa, noi dobbiamo rallegrarci che la Toscana pazientemente soffre questo aggravio.

Il Piemonte, Signori, poi ha avuto il disgravio dei seguenti balzelli: canone gabellario, tassa personale e mobiliare, tassa d'esercizio, tassa di successione, che gittavano quasi può dirsi il doppio di quello che dall'attuale tassa si esige.

Signori, oltre il disgravio di cui ho avuto l'onore di parlare adesso, per queste provincie e specialmente pel Piemonte, debbo rammentare una cosa, un avvenimento che fu sorgente di gloria per il Piemonte, e quindi di compenso, quel compenso grande che fa gli uomini eminenti, quel compenso ideale che è il maggior compenso che possa avere un uomo in questo mondo.

La generosa provincia del Piemonte ha iniziato la libertà italiana, essa ha accolto questa libertà profuga dalle altre nostre provincie, ove più d'una volta ha mostrato di voler introdurla, e che nel 20, nel 48 e nel 49 ha fatto versare tanto sangue. Ebbene questa libertà profuga per colpa degli ingiusti governi, fu accolta in questa provincia, e poi sotto un Re generoso ed un Ministro illuminato, fu sparsa in tutta l'Italia, ed ha dato vita ad una idea grande, ad una idea generosa che i nostri antichi vagheggiavano, l'unità d'Italia.

Era questa una gloria grande per il Piemonte, e credo sia un compenso per gli animi generosi, ed il Piemonte è generosissimo, avendolo mostrato coll'esperienza e col far trionfare la nostra causa.

Ma tal vantaggio è quello che disgraziatamente il secolo XIX non apprezza molto, più apprezzando i lavori delle strade ferrate; ma fortunatamente però se non è più apprezzato in Europa, lo è però in Italia, epperò questa nazione è degna di apparire fra le più colte, perchè leva monumenti ai suoi grand'uomini, quindi onora ciò che è ideale, ciò che nobilita l'uomo, e per

ciò io spero molto più per l'Italia, poichè queste idee si coltivano generose e grandi.

Noi non invidiamo il Piemonte anzi noi amiamo che quella gloria gli cresca sempre maggiore essendo il nucleo della libertà.

A questi vantaggi si aggiungono anche quelli materiali che più sono apprezzabili: ebbene anche per questi vantaggi il Piemonte ha avuto una bella posizione per la sua generosità, per la sua destrezza di essere stato duce della libertà italiana e questa è una bella posizione, la più prospera che possa ottenere un governo costituzionale; quivi le strade ferrate hanno avuto cominciamento fin da quindici anni addietro, quivi sono state compiute, quivi per mezzo delle strade ferrate e del commercio è aumentata la ricchezza; quivi affluiscono, come Capitale provvisoria, le ricchezze di tutta Italia; mi pare quindi che per questa via potesse essere compensato dei carichi che sostiene; imperocchè noi vorremmo che tutti fossero contenti e fra gli altri quella provincia che è stata tanto benemerita dell'Italia.

Spero che non sia vero ciò che i nostri nemici vanno dicendo, sebbene io l'abbia udito colle mie orecchie, che questa legge è quella la quale deve mettere la discordia fra di noi. No, discordia non vi sarà, ci siamo uniti e resteremo uniti tutti per il bene della patria, quindi noi ci ridiamo di queste voci, che sono sparse espressamente per seminare la discordia, da chi crede attuabile ciò che desidererebbe veramente che fosse, ma la nostra generosità farà sì che incontreremo qualunque sacrificio, ma saremo sempre amici, uniti e forti per compiere l'opera così bene incominciata.

Da quanto sono venuto esponendo circa il conguaglio fondiario, e sugli studi fatti dalla Commissione che sono stati manifestati e raccontati così diffusamente dall'onorevole Senatore Giovanola si raccoglie che la Commissione è stata solerte e diligente, ha studiato profondamente l'argomento, e non ha messo da parte alcuna fatica; composta d'uomini eccellenti, ella dà argomento per credere che il lavoro sia perfetto per quanto almeno portava la difficoltà dell'opera.

Questa perequazione è stata trovata giusta, necessaria, è stata trovata la sola che potesse mettere equilibrio nelle finanze; è il Ministro Cavour che manifestava che dovesse essere in cima dei pensieri dei Ministri un'opera siffatta.

I successivi Ministri sono stati della medesima opinione e tutti sono d'accordo, tutti hanno travagliato per portare a compimento il lavoro della perequazione della fondiaria.

Ciò, Signori, è prova che questo lavoro non è leggero, ma è un lavoro fatto con molta serietà, è un lavoro dal quale certamente dobbiamo aspettarci il meglio per le finanze.

Questo in quanto all'esattezza del lavoro ed alla necessità di venire ad un conguaglio pel vantaggio dell'erario.

Ma vi sono altre ragioni.

Vi è quella potentissima dell'urgenza. Signori, è questa una questione importantissima, una questione vitale, questione di Stato.

Questo è come il sangue che circola nelle vene degli uomini, il quale scorre per tutte le parti del corpo e lo rianima e lo rinvigorisce, così è della finanza.

E come infatti il commercio, l'agricoltura, la flotta, l'esercito, questo baluardo della libertà italiana, la sicurezza interna, il rispetto che le altre nazioni debbono avere per l'Italia, tutto si basa sulla buona finanza.

Questa buona finanza è stata qualche volta la forza, anzi sempre la forza dell'Italia, e l'ha portata alla grandezza che le spettava.

Signori, vogliamo l'Italia? E chi può non volerla e specialmente noi che siamo qui. Tutti la vogliamo, tutti siamo concordi perchè questa nazione sia grande, sia forte, sia considerata in Europa.

Ben diceva il conte di Cavour, bisogna pagare e pagar molto, poichè i sacrifici a che si riducono? a pagare. Ebbene facciamo dunque sacrifici: l'opera è grande, è sublime, quella di compiere l'indipendenza d'Italia.

Se volgiamo gli occhi al passato, ci meravigliamo di ciò che si è fatto; abbattuti i troni, tolte le barriere che separavano una provincia dall'altra, combattuti eserciti e disfatte, formato un esercito poderoso, una flotta rispettabile, tutte queste opere furono compiute in tanto poco tempo, che sembra quasi incredibile, ed i nostri posteri non crederanno che tali opere potessero farsi in così poco tempo.

Ebbene, o Signori, l'opera è grande; ma è compiuta? Non lo credo fintanto che lo straniero sta sul nostro suolo, questo straniero è quello che non lascia compir l'opera, e per compirla, e per combattere questo straniero ci vuole una finanza in buon ordine, ci vogliono ricchezze.

Quindi, o Signori, facciamo sacrifici, diamo al potere quello che gli è tanto necessario, quello di cui ha d'uopo per compiere l'indipendenza.

Un grand'uomo, Macchiavelli diceva: « Tener ricco il pubblico, povero il privato, è la sola via di acquistare alla nazione forza ed imperio. »

Seguiamo questo esempio e questo consiglio che ci lasciava quel grand'uomo, in questo tempo in cui il nostro paese ne ha più bisogno.

Finisco il mio breve discorso col dire: ricordiamoci di quello che ho detto in principio: il signor Ministro ci presentava un progetto ed un piano finanziario l'anno scorso, che noi abbiamo accettato e che è nostro obbligo compiere, se non per altra ragione, per la dignità del Parlamento.

La responsabilità che l'onorevole signor Ministro delle Finanze ha avuto ed ha fino al giorno d'oggi, da oggi in poi egli ne è spogliato, egli non ha più alcuna responsabilità. Egli ha detto al Parlamento: questo è il

mio piano, perchè siano salvi gli interessi della patria, perchè le finanze si possano ristorare.

Ebbene la responsabilità è nostra, o Signori; questo solo rammento, e non altro, e quindi finisco proponendo che, atteso il lavoro compiuto ed esatto della Commissione che ci dà fiducia che il conguaglio sia stato fatto in maniera che non si poteva migliore, attesa l'urgenza in cui il paese è di esser soccorso dal novello balzello, il Senato voglia accettare la legge di cui si tratta, stata votata dalla Camera elettiva ed accettarla senza veruno emendamento.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, or son pochi giorni, si festeggiava il 16° anniversario della concessione dello Statuto.

In questi 16 anni ebbi quasi sempre l'onore di far parte del Parlamento, come Deputato dapprima, ed ora da pochi anni come Senatore.

Si nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento io presi ognora a sostenere le leggi che avevano per oggetto il riordinamento delle finanze, e segnatamente quelle d'imposta; di parecchie di esse fui Relatore, a quasi tutte presi parte propugnandole, ad eccezione di una nell'altro ramo del Parlamento che non ho votata e di cui farò parola più tardi, e di un'altra di cui poc'anzi segui in questo Consesso la discussione, e che non votai, non perchè fosse un balzello nuovo, ma perchè lo ravviso insufficiente, male distribuito e che non poteva raggiungere lo scopo che il Governo si prefiggeva.

In queste circostanze come in tutte le altre in cui presi parte alla discussione di simili leggi e di altre gravissime questioni, io non mi alzai al certo fidente nella mia propria opinione, ma quanto meno fidente di esprimere un'opinione appassionata, un'opinione che non poteva da nessuno considerarsi come improntata a principii di interesse particolare.

Invece, o Signori, io mi alzo oggi con molta peritanza, non perchè la mia opinione sia meno fondata in seguito di studi, o perchè non sia frutto di intimo convincimento, ma perchè l'opinione mia potendo trovarsi in armonia cogli interessi che mi possono essere personali, io temo che altri possa supporre che io parli per un interesse particolare.

Contuttociò, Signori, io parlerò e parlerò liberamente, perchè quanto meno i miei precedenti varranno a giustificare che mai in nessuna circostanza ho parlato per interesse particolare, e che quindi io non posso in questo caso grave cambiare un sistema che ho sempre tenuto eguale.

Dirò di più che un pensiero ancora mi viene in aiuto, ed è questo, che cioè io veggio che sgraziatamente le opinioni sono divise, quasi quasi potrei dire in ragione degli interessi; quindi è che se coloro che hanno un interesse opposto a quello cui io intendo di dare appoggio, parlano così precisamente nel loro interesse e

parlano colla più profonda convinzione, spero che non troveranno male che io parli pure colla stessa convinzione e libertà, quantunque possa il mio parlare essere d'accordo coi miei interessi.

Premesse queste cose, io scenderò a parlare della legge che è in discussione, e senza andar tant'oltre dichiaro immediatamente che io credo che l'aumento chiesto dal signor Ministro è necessario, è indispensabile, e quindi non si può contendere. Perciò le mie osservazioni non si rivolgeranno sull'entità della imposta domandata dal Ministero, ma bensì sul modo con cui la si vuole distribuire.

Io comincerò dal titolo del progetto. Vedo che è intitolato *Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria*. Io conosco un'imposta fondiaria molto fruttifera della quale non è fatto parola in questa legge, ed è l'imposta sui fabbricati. Si conguaglia o si pretende di conguagliare l'imposta fondiaria, ma non si conguaglia l'imposta urbana. Quindi, come ho detto, il titolo stesso della legge non si accorda col suo contenuto.

Entrando poi nel merito della legge, io dirò che la mi pare concepita in termini così poco chiari, che rendono difficile il potersene formare un criterio; me ne appello alla Commissione. La Commissione per questa legge, due membri della quale hanno appartenuto alla Commissione che ha preparato il lavoro sul quale poi il signor Ministro ha basata la legge, questa Commissione, dico, ha dovuto impiegare due intere sedute per rendersi ragione di ciò che la legge voglia dire, tanto era la lucidità di idee e chiaro il modo in cui furono espresse.

Io per ora non entro nel merito di questa legge, nelle sue particolarità; mi riservo di provare le mie asserzioni in seguito; intanto prego gli onorevoli miei Colleghi a volerla rileggere ancora qualche volta e dirmi poi se io abbia errato dicendo che è una legge che non si capisce per la massima parte. Se io fossi solo ad aver questa opinione, direi che è difetto della mia intelligenza; ma quando una Commissione, composta come è quella di cui si parla, impiega due sedute per rendersi ragione di quello che la legge porta, io posso dire che è una legge molto oscura.

Questa legge, a differenza di altre che a prima giunta fanno capire qual è l'onere che viene imposto ai contribuenti, è concepita in modo che, salvo si facciano degli studi non facili a farsi, non è possibile alla generalità dei contribuenti il rendersi ragione dell'aumento o della diminuzione che vengono a conseguire dipendentemente da questa legge. La legge invece di determinare per compartimento la quotità di aumento afferente a ciascuno di essi, parte da un supposto che non è più il contingente attuale che si riparte, ma il contingente più accresciuto, cioè che a vece di fare un aumento sul contingente attuale, che il Governo e la Commissione hanno stabilito essere di circa 105 milioni, parte dal supposto che sia di 110 milioni, e fa un riparto di questi 110 milioni a tutti i compartimenti.

E qui mi sia permesso esprimere un rincrescimento, ed è che le locuzioni che sono usate in questa legge avrebbero potuto essere tali da non rammentare tempi ed idee che è nel pensiero di tutti di far scomparire.

Dunque, dico, che il modo con cui la legge è espressa, non dà a prima giunta la conoscenza esatta dell'aggravio che ogni compartimento debba sopportare in più od in meno; era facile il farlo, perchè bastava indicare a ciascun compartimento il relativo contributo attuale, ed in una colonna a parte stabilire la differenza che ne sarebbe risultata dall'aumento dell'imposta che ora si vuole. Io credo che questo non sia stato fatto ad arte, ma certo è che si va alla cieca, nè si può sapere con facilità ciò che si debbe pagare.

Quanto al riparto del contingente stabilito nella cifra di 110 milioni, quali sono le norme che hanno condotto il Governo a proporre tale somma?

Io dichiaro che se censuro la legge, intendo censurarla quale è stata presentata dal Ministero, non come in altro recinto si sia potuto fare: io la considero quale è stata presentata dal Ministro, a lui ne attribuisco tutta la responsabilità; egli poi sa benissimo, che non è già al Ministro che io intendo di fare appunti, ma bensì alla legge, perchè io qui non mi colloco nella posizione di un avversario del Ministro, il quale secondo il regime parlamentare, quando cerca di far respingere proposte ministeriali abbia intenzione di surrogarlo qualora egli stimasse di ritirarsi.

Il signor Ministro sa bene che in qualunque circostanza io non potrei mai venire a surrogare nè il Ministro di Finanze, nè qualunque altro membro del gabinetto.

Su certe questioni ho convinzioni antiche, profonde che mai io sacrificerei per mettermi in grado di far parte di un'amministrazione che possa avere opinioni e principii diversi da quelli che io professo.

Coll'idea di fare un conguaglio ed un aumento, il signor Ministro si è posto in condizione molto critica; se egli avesse seguito un altro sistema, cioè avesse cercato di ottenere un aumento e non il conguaglio ad un tempo, non avrebbe al certo trovato le difficoltà che incontro.

Volendo fare il conguaglio ha nominato una Commissione d'uomini distintissimi per ogni verso, ed essa si è accinta, con tutta la solerzia e miglior buon volere, a lavorare per arrivare all'intento di presentare un progetto che percuotesse momentaneamente l'imposta nei vari compartimenti.

Era un compito, non dirò difficile, ma pressochè impossibile, sia avuto riguardo al tempo prefisso per fare il lavoro, sia avuto riguardo alla mancanza di elementi a cui potesse appoggiarsi.

Tant'è, o Signori, che il risultato, se tale può chiamarsi, giacchè non si osa nemmeno sostenerlo, si dice che è un'operazione, frutto d'una specie di intuito di coscienza, non è sicuramente un lavoro che abbia un fondamento sicuro, ed al quale si possa deferire.

Si scusò poi ancora tale operazione col dire che non è che provvisoria, e che più tardi potrà il lavoro essere in miglior modo compiuto. Ma io domando se con una operazione di questa natura, che non viene accettata da nessuno come cosa sostenibile, si poteva fare un conguaglio per il quale certe provincie restano aggravate di somme considerevoli, e certe altre aggravate di somme molto maggiori.

Dagli atti della Commissione governativa, bisogna pur dirlo, è difficile trovare un orizzonte, perchè si vede che la Commissione ha trovato degli incagli, ha trovato delle difficoltà e che in ultimo poi voleva lasciare al signor Ministro di prendere quello che avrebbe stimato buono dei suoi lavori.

Ho veduto in questi delle contraddizioni veramente straordinarie; relazioni fatte che davano certe provincie maggiormente gravate, altri rapporti contrari in cui quelle gravate invece si dicevano sgravate.

Comunque, io non ho mai potuto trovare in esse verun appoggio o conclusione che fosse soddisfacente.

Dopo aver la Commissione tentato tutti i mezzi i più astratti, come sono quelli della popolazione, della superficie, della porzione censita, o non censita, finalmente volle tentare quello dei contratti di compra e vendita.

Io quanto a quelli d'affittanza, che soli avrebbero potuto dare una qualche norma un po' più sicura, non era in uso in una parte dello Stato e perciò si abbandonarono senz'altro.

Ma i risultati dei prezzi di vendita, come già lo ha accennato l'onorevole mio amico Senatore Arnolfo, sono tali che non vi si può prestare fede.

Io percorsi alcune delle tabelle indicative di tali contratti ed ho veduto che ve ne sono, a cui non si può assolutamente prestare fede.

Citerò fra le altre una del circondario di Torino.

Alla colonna ov'è detto, che si dovesse indicare la natura dei beni venduti, vi è uno stabile che è indicato vigna, e dal prezzo e quantitativo corrispondente si vede, che avrebbe costato circa 13 mila franchi l'ettare.

Colui che fece lo spoglio non osservò che nell'idioma volgare di questa provincia, quando si parla di vigna s'intende di villeggiatura, e non di vigneto.

Dico questo perchè si vegga con quale criterio si sia applicato il prezzo a certe vendite.

So che il signor Ministro, ciò non lo contrasterà, egli me lo disse: come so pure, che egli ha una scarsella della quale farà uso in questa discussione, e dalla quale trarrà fuori le nozioni raccolte nelle varie provincie intorno al prezzo d'affitto di stabili appartenenti ad opere pie, dalle quali nozioni egli stesso mi ha detto risultare, che per la Lombardia il tributo raggiuglia il 19 per cento della rendita, nella Sardegna il 12 per cento, nelle provincie antiche il 7 e frazioni per cento.

Io non so se questi raggiugli abbiano il valore cui sembra il Ministro volervi attribuire; se ciò fosse non so perchè non ne abbia fatto uso nella discussione se-

guita nell'altro ramo del Parlamento, perocchè se avessero questa vantata importanza avrebbero forse giovato alla discussione: quindi mi riservo di farvi quegli appunti, che mi sembreranno opportuni se per la natura loro ne possono essere passibili, imperocchè in cose di questa natura non è su punti presentati in questo momento, direi, improvvisamente, che si possono fare appunti, massime poi non conoscendosi le fonti da cui furono ricavati.

Si è detto che il proposto riparto per compartimenti si è fatto per transazione; lo si vede ad ogni passo e nella relazione e negli atti della Commissione, ma veramente conviene che sianci operale delle transazioni immense e trovo documenti, che me ne danno la prova.

A pagina 383 degli atti della Commissione, trovo una relazione fatta da un distinto impiegato superiore del censimento Lombardo, Delmaino; egli aveva preparato un sistema di riparto basato su tutti gli elementi che la Commissione aveva già fin d'allora preparato e più ancora basato sullo sdoglio de' contratti di compra e vendita che era poi un mezzo sul quale la Commissione faceva maggior assegno. Ebbene, o Signori, questo riparto lo ha presentato alla Commissione, e da esso risulta che la quota, secondo i calcoli che ha istituito, l'aliquota generale da applicarsi, compresi li 18 centesimi rappresentanti le spese già provinciali obbligatorie, somma a 118 milioni, che dovrebbero nel nuovo riparto assegnarsi a caduno dei compartimenti, i quali confrontati coll'attuale cifra d'imposta, mostrerebbero che le provincie ora più aggravate sono le Parmensi e le Lombarde, e di qualche poco le Napolitane e la Sardegna, le quali per conseguenza avrebbero una diminuzione del 28 per cento le Parmensi, del 25 1/2 le Lombarde, Napoli del 5 per cento e la Sardegna del 4 1/2 per cento e che al contrario sono comparativamente meno aggravate e dovrebbero quindi aumentare i loro contingenti del 29 per cento la Sicilia, del 25 per cento le antiche provincie, del 15 3/4 per cento la Toscana, del 9 3/4 per cento le Marche e l'Umbria, del 4 1/2 le Romagne, e del 2 1/2 le provincie Modenesi.

Io dimando, o Signori, per effetto di qual trasformazione alcune provincie, e segnatamente le ex Pontificie, riuniscansi insieme le Marche, l'Umbria e le Romagne, avviene, di ricevere, ed abbiano ricevuto uno sgravio tale che non ostante l'aumento di più del quinto sulla imposta attuale, si trovino ad avere ancora un minor tributo da pagare di quello che pagano attualmente? Io non cito questo, se non perchè mi è saltato più facilmente agli occhi; e non lo cito se non per dire che io non posso avere nessuna fiducia in un documento in cui si è errato cotanto da persone che erano sicuramente le più capaci e quelle che nella materia avevano maggior importanza. Tant'è, o Signori, che la difficoltà di giustificare questo riparto col mezzo dei dati della Commissione è cotanto sentita, che la Commissione vostra non ha stimato a proposito di entrare nella via di esaminarlo; essa ha preso un compito assai più fa-

cile, ma che non trovo ugualmente convincente, quale quello di attenersi all'opinione propugnata da altri ai quali attribuisce molta capacità, molta autorità; ivi è detto che dal momento che questi riparti erano stati approvati, accettati da quella Commissione di cui fece molti elogi, erano stati accettati da tre Ministri successivi, ai quali avrebbe diretto certi epiteti che non so se a tutti si convengono, erano poi stati accettati dall'altro ramo del Parlamento, e per questo essa ha stimato più prudente e più conveniente di non entrare in veruna discussione intorno al merito del riparto. Io ho voluto preoccuparmi alquanto nel vedere i risultati definitivi del medesimo ed ho fatto un ricavo che credo realmente appoggiato a verità; sono cifre le quali se mai sieno errate desidero che mi si dica. Io ho trovato, o Signori, che applicando i contingenti portati dalla legge, le provincie Parmensi avrebbero anche dopo l'aumento dei 20 milioni un beneficio del 10 per cento, la Lombardia un beneficio del 5 per cento, le Romagne avrebbero un beneficio di 1/4 per cento, che non è di molta entità, Napoli un aumento del 14 per cento, la Sardegna del 13 per cento, la Sicilia del 30 per cento, la Toscana pure del 30 per cento, le antiche provincie poi avrebbero un aumento del 62 1/2 al 63 per cento.

Io domando se a fronte di dati così contestati, dubbi, incerti, sia possibile di gravare ad un tratto provincie del 63 per cento io più di quello che hanno finora pagato? Io domando se anche per quelle provincie che ad un tratto si veggono gravate del 30 per cento in più sia questo un atto di giustizia e che questo possa dirsi fondato su dati accettabili? Che le cifre da me ora accennate siano esatte non si potrà porre in dubbio, poichè le ho dedotte dal bilancio del 1861, precisamente quello cui si tratta di sostituire col nuovo progetto.

Se fra tutte le provincie vi esistesse una certa uguaglianza di trattamento, se vi esistesse una tal quale perequazione, io, malgrado l'enormezza dell'aumento, sarei disposto ad accettarlo, poichè sarebbe un aggravio comune, pesante sì ma pure uguale; ma colla differenza enorme che esiste nelle antiche provincie, non solo tra una provincia e l'altra, ma tra comune e comune, tra proprietario e proprietario intorno all'entità dell'imposta, io non so come si potrà trovare equo l'accrescere del 63 0/10 l'imposta già esistente.

Io preveggo che si risponderà subito, ma si farà il subriparto a termini di questa legge. Ed è qui appunto che io attendo il Ministro delle Finanze, come attendo pure un altro membro del gabinetto, che veggo presente, perchè mi dicano se credono possibile che in due anni e mezzo si possa fare un'operazione tale che permetta di fare un riparto sopra una nuova base.

Da parto mia per la partecipazione che ho avuto in questi studi durante tutto il tempo che nell'antico regno di Sardegna si agitarono queste questioni, lo

dichiaro apertamente, la trovo assolutamente impossibile.

Io non voglio mettere in compromesso un individuo che siede sul banco fra due Ministri, perchè allora forse, riferendo quanto egli in un altro recinto sosteneva, si troverebbe in opposizione con un Ministro che gli siede a fianco. A me basta il dire e sostenere che in fatto è impossibile di fare in breve tempo un riparto, di perequare l'imposta nel subriparto del contingente afferente alle antiche provincie; perchè rimanga chiarito che l'aumento che si vuol fare ripartire è un aumento intollerabile.

E quanto dico oggi l'ho già espresso dieci anni or sono, anzi dodici anni fa, e l'ho detto, qual organo di una Commissione nella quale avevo l'onore di avere associato il signor Ministro dei Lavori Pubblici, l'onorevole Menabrea.

Nel 1852 il non mai abbastanza compianto uomo di Stato, il conte di Cavour, volendo mettere ordine alle finanze, che per effetto di due guerre erano in dissesto, propose tre progetti di legge.

Uno per la catastazione generale dello Stato; l'altro per una catastazione provvisoria, che è quanto dire una perequazione; il terzo infine per un aumento di 25 centesimi all'imposta prediale per l'anno 1852.

La Commissione incaricata dell'esame dei medesimi, della quale io faceva parte, assieme a molti altri che ora siedono in questa Camera, fra i quali nominerò i Signori, Cadorna, Ponsa di S. Martino, Elena e l'onorevole Ministro Menabrea, questa Commissione, dico, all'unanimità ha proposto il rigetto dell'aumento domandato dal Ministro Cavour di 25 centesimi fondandosi precisamente sull'argomento che non si potesse fare un aumento di tanta importanza nelle condizioni in cui si trovavano questi contribuenti; e sì che in quelle circostanze il Parlamento non mancava di patriottismo, poichè tutti gli atti che sono stampati fanno vedere quello che ha saputo fare; se quindi una Commissione composta non di soli 7 membri, ma di 14, pure a fronte di un conte di Cavour che pesava un tantino in Parlamento, ha proposto il rigetto; e questa legge non venne più posta in discussione, perchè si prevedeva che la Camera dei Deputati l'avrebbe respinta; se quindi, dico, questa Commissione, è stata allora d'avviso che non si potesse tollerare questo aumento, io credo di essere conseguente a me stesso dicendo che oggi potrebbe tanto meno tollerarsi un 62 1/2 per cento.

Leggerò un brano della relazione mia alla Camera dei Deputati in questa questione:

« La Commissione ritenne per costante in fatto, ciò che d'altronde consta per universale consenso, vale a dire che allo stato imperfetto e disordinato degli attuali catasti e di quelli altri qualsivanti mezzi stabiliti per l'assetto dell'imposta fondiaria l'ineguaglianza nel riparto di essa è così enorme tra proprietà e proprietà di uno stesso territorio, che per un dato fondo non

ne rappresenta il ventesimo senza tenere conto di quei fondi che o non allibrati in origine o allibrati soltanto come incolti, non sono soggetti a tributo o non ne corrispondono che uno infimo, qualunque trovinsi in ora ridotti a florida coltura.

« Ritengo del pari come fuori di contestazione che la quota di tributo fondiario afferente allo Stato che coi centesimi fissi di giunta non raggiunge li dodici milioni, si avesse a considerare in complesso come tenue anzi che no a fronte dell'entità della rendita imponibile considerevolmente accresciutasi da un mezzo secolo a questa parte principalmente per la nuova e migliorata coltura dei fondi.

« Non poté finalmente disconoscere come gravi e stringenti essendo le condizioni della pubblica finanza, fosse stretto debito del Parlamento di dare ogni studio ed opera onde sollecitamente ristaurarle.

« Ciò non pertanto la Commissione consentì unanime nel principio che le fu di guida nelle sue risoluzioni, vale a dire che, fintantochè dureranno le enormi disuguaglianze che riscontransi nell'assetto e riparto della imposta fondiaria, non si potesse aderire a verun aumento di essa se non se sotto forma e per titolo di appunto alla somma necessaria per bilanciare le entrate colle spese; od in altri termini: che, fintantochè non si saranno esauriti tutti gli altri mezzi di economie e d'imposte per giungere a quel pareggio, non si potesse equamente chiedere al tributo prediale un concorso maggiore di quello che presta, senza vieppiù accrescere l'ingiusto aggravio derivante dall'attuale anormale riparto del medesimo. »

Io dunque mi fo animo a dire che l'aggravio che si vuol attualmente far sopportare a queste provincie è un aggravio intollerabile; sono in ciò conseguente anche con taluno dei membri del Ministero e con me stesso fino da quell'epoca.

Forse non a tutti sarà nato il pensiero di fare il ricavo e di vedere qual è la somma che effettivamente viene a pertoccare ad ogni provincia nel nuovo riparto. I documenti presentati che sono tabello e quadri di una abbondanza straordinaria, non ne forniscono uno che possa dar questo riscontro, e sarebbe pur necessario il farlo, perchè potrebbe più facilmente essere compreso dal volgo, che in ultimo è quello che paga, essendo conveniente parlare un linguaggio che esso capisca, non un linguaggio astratto, di cui non ha conoscenza che quando ha alle sue porte l'esattore che bussa per farsi pagare.

Le contribuzioni delle antiche provincie, esclusi i 18 centesimi provinciali, rilevano in complesso a lire 15,007,058 16. Queste cifre sono ricavate dal bilancio del 1864; e se mai taluno vuol contrastarlo prego a riscontrarle.

Il contingente che si propone a carico di queste provincie sarebbe pel 1867 (che sarebbe quello normale) col decimo di guerra e coi tre centesimi di spese di riscossione, di lire 22,749,626 60. Il contingente attuale

essendo di 15,007,058 16, l'aumento che toccherebbe loro di sopportare sarebbe di lire 7,742,568 44, ossia del 52 per cento. Ma questo rappresenta l'aumento in complesso. Vediamo qual è la parte afferente alla proprietà rustica, perchè qui è compresa la proprietà urbana e la rustica.

Per sapere qual parte rimarrà a carico della proprietà rustica conviene dedurre la parte afferente ai fabbricati, che attualmente sono tassati in ragione del 10 per cento, senza calcolare il decimo di guerra.

Il bilancio del 1864 porta L. 3,654,741 22 l'imposta del 10 0/0 a carico dei fabbricati, per avere il contingente secondo la nuova legge che dovrebbe andare a carico dei fabbricati, che non è più soltanto del 10, ma del 12 1/2 per cento, non ci è che da aggiungere il quarto della somma, ed avremo così L. 4,568,426 52. Aggiungendo il decimo di guerra, avremo un complesso di 5,025,269 19; si aggiungano le spese di riscossione ed avremo in complesso L. 5,182,321 95. Dunque dal totale del tributo afferente al compartimento delle antiche provincie che è di L. 22,749,626 60 togliendo l'imposta sui fabbricati che è di L. 5 182.321 95, rimane a carico della proprietà rustica L. 17,567.304 65. Si tolga l'attuale imposta rurale che è di L. 10,805,129 11, e risulterà un aumento di L. 6,762,175 54, che è il 62 1/2 0/0 da me accennato.

Questi dati, ripeto, mi paiono così stringenti e dimostrano in modo così incontestabile la incompatibilità dell'imposta, che io non mi credo io dovere di dare maggiori schiarimenti al proposito.

Mi permetta ancora il Senato di fare anche un ragguaglio in complesso.

Il nuovo contingente è di 110 milioni, il decimo di guerra 11 milioni, tre centesimi di spese di riscossione, 3,300 m. lire ed ancora 1 14 0/0 su 20 milioni, si avrebbe un totale di L. 124,528,000 il contingente attuale essendo solo di » 104,920,918

l'aumento sul complesso sarebbe di L. 19,607,082

ponendo a carico delle antiche prov. L. 7,742,567 94, non rimangono a carico di tutte le altre che sole L. 11,864,514 16; cosicchè le antiche provincie sopporteranno il 40 0/0 dell'aggravio totale, quandochè in ragione di popolazione (di cui tanto si fece caso nella relazione) della totalità del Regno d'Italia, non dovrebbe concorrere che per un sesto, ossia per il 16 0/0; l'aggravio corrisponderebbe così invece a L. 2,20 per ogni individuo.

Io, come dissi, non mi porto difensore più di quella che di quest'altra provincia, parlo delle cose che conosco e sono convinto che mettendole sotto gli occhi del Senato, io faccio atto doveroso di buon cittadino, atto che non potrà certo venir frainteso in verun senso meno favorevole.

Conosco abbastanza questi paesi in cui vidi la luce, conosco abbastanza i miei concittadini per apprezzare il loro patriottismo e per non avere il menomo dubbio

che essi, se potessero penetrarsi che avesse presieduto in questo riparto quel principio di giustizia distributiva al quale credo tutti abbiano diritto, dico sopporterebbero senza mormorare l'aggravio che loro si vuol imporre. Solo mi duole che talune voci siansi sparse a carico di essi; che siasi cercato di far credere che in queste provincie sia venuto meno l'antico patriottismo, dicendosi che dopo di avere, per parte di coloro che vi appartengono, fatto istanza (si dice persino con una certa ruvidezza) che le imposte fossero perequate, che le imposte gravanti su certe provincie piuttosto che sulle altre fossero equiparate, ora che si tratta in seguito a tale perequazione di concorrere per parte di queste al maggior aggravio di quello che sopportano certe parti di tributi vi si ricusino.

Io lo ripeto, respingo queste accuse, queste voci che credo sparse per dividere quelli che sgraziatamente il sistema di questa legge tende realmente a dividere; io ho la convinzione che queste provincie hanno tanto senno, tanto patriottismo per sopportare anche questo aggravio, laddove si imponga in modo che si possa reggere.

In conseguenza io, come ho già dichiarato, accetto il principio della legge, in quanto all'aumento, non disconoscendo le grandi difficoltà per arrivare ad una perequazione positiva, respingerò però la legge medesima ove non venga temperata e corretta con emendamenti improntati di maggior giustizia, non nel fondo ma nel modo di applicazione.

Avrei forse talune cose da aggiungere, ma l'ultima parte del mio discorso mi ha realmente un po' commosso, perchè, sentendo fortemente per queste provincie ove ho avuto la luce, non posso non sentire dolore vivo di vederle cagionate di venir meno a qualunque altra d'Italia, e perciò mi limito alle fin qui fatte osservazioni, salvo ad aggiungerne altre in altro momento.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il mio intendimento, o Signori, non è di rispondere all'importante discorso del signor Senatore Di Revel, nè di entrare in questa palestra, dove uomini più valenti di me in siffatta materia hanno portato una luce che io non potrei forse portare maggiore. Ma essendo stato interpellato quasi direttamente dall'onorevole preopinante, ed inoltre l'onorevole signor Senatore Arnulfo con parole cortesi, di cui io lo ringrazio, avendo ricordato quale parte mi abbia avuto nei lavori del catasto nell'antico Parlamento Subalpino, credo mio debito di dimostrare al Senato, come appunto, in seguito a quegli studii, dagli onorevoli preopinanti accennati, io sia venuto nel convincimento che la legge attualmente sottoposta alla vostra discussione riesca indispensabile, urgente e come non offenda in alcun modo l'eguaglianza che con essa

si vorrebbe stabilire fra tutti i carichi delle varie provincie dello Stato.

Non è d'uopo ch'io rammenti, o Signori, in quali condizioni trovassi l'imposta fondiaria nelle antiche provincie. L'onorevole Senatore Di Revel ve lo ha detto. Vi sono disparità tali, che mentre sopra alcuni terreni l'imposta prediale, non eccede il 4 per cento della rendita, sopra altri può portare aggravio anche del 15 per cento; questo male fu riconosciuto da lungo tempo ed anche sotto il Governo assoluto, se non erro, furono imposti centesimi addizionali (il Senatore Di Revel fa segni negativi) o almeno furono stabiliti fondi per il catasto di cui era da tutti riconosciuta la necessità. Venuto il regime costituzionale, essendo necessario di fondare il sistema finanziario sopra una base giusta, equa e solida, il primo pensiero del Governo costituzionale si volgeva appunto all'imposta fondiaria.

Ebbene, si riconosceva che era impossibile di stabilire un sistema finanziario solido e ragionevole se non si prendeva per punto di partenza un buon assetto dell'imposta fondiaria. Ed è appunto in quel tempo che venne in campo la questione del catasto.

Senonchè la questione si agitava sotto vari aspetti: chi voleva un catasto provvisorio, chi lo voleva stabile; ma non importando ora di ricordare le discussioni insorte sui modi migliori per formare un catasto stabile, vengo piuttosto ad indicarvi le ragioni che allora consigliavano ad occuparci di un catasto provvisorio.

Ognun sa che il catasto stabile sarebbe veramente il metodo che si avvicina di più a quella perfezione che si può desiderare per ripartire l'imposta prediale; ma che richiede molto tempo e grandi spese, ed è appunto per questo motivo, che benchè si parlasse del catasto stabile, pur venne in mente di formar intanto un catasto provvisorio per non ritardare di troppo il riordinamento delle pubbliche finanze.

In questo pensiero entrava il compianto conte di Cavour allorchando presentava il progetto di legge, di cui parlava il Senatore Di Revel. E ben ricordo che nella Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, il principale argomento che si opponeva all'assettamento di tale imposta, era la disuguaglianza che esisteva nella natura e nelle qualità delle imposizioni che colpivano la proprietà fondiaria fra provincia e provincia non solo, ma anche fra comune e comune, e talvolta fra i beni di un medesimo comune.

Da ciò era sorto il pensiero del catasto stabile; ma siccome l'attuazione di esso restava rimandata a tempo indefinito, ed il catasto provvisorio per consegna, senza il sussidio di mappe, era stato respinto come insufficiente a dare le indicazioni convenuti per il riparto dell'imposta, così fu in quell'epoca che volendo provvedere a che questo grave argomento dell'imposta fondiaria fosse definito, il mio collega l'onorevole Despiers, ed io ebbimo l'incarico di studiare la questione, e potemmo presentare al Parlamento un progetto

pel catasto provvisorio, progetto che si allontanava da quello a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel, ed invece aveva per scopo di formare mappe non parcellari, ma per masse di coltura, di modo che si avesse un piano geometrico per rappresentare il territorio, e si potesse procedere ad un estimo dei terreni per mezzo del sistema di consegna.

Questo progetto di perequazione provvisoria non venne accolto, perchè altri avvenimenti attrassero l'attenzione del Governo; ma pur sta sempre che dietro i nostri calcoli un catasto provvisorio poteva farsi in non più di quattro anni. E noi avevamo la convinzione che qualora si fosse rinunciato al sistema complicato e lungo delle mappe parcellari, si sarebbe potuto giungere ad una perequazione in tempo relativamente assai breve mercè il sistema nostro che poteva ritenere intermediario tra il catasto parcellario, ed il catasto di consegna. Dal risultato degli studi nei quali entrammo, rimasimo pur persuasi che le antiche provincie potevano sopportare un aumento di 7 ad 8 milioni d'imposta fondiaria.

Questo convincimento fu anche diviso da molti di coloro che combattono la legge attuale, e per noi come per il conte di Cavour era ben riconosciuto, e ben stabilito, che qualora una buona perequazione si fosse fatta nelle antiche provincie, queste avrebbero potuto sopportare un cotale aumento, che appunto corrisponde a quello risultante dalla legge in discussione. Questo era il nostro convincimento, e lo abbiamo stampato e presentato alla Camera, senza che nessuno seriamente ci contrastasse.

Ora, Signori, come ho detto, non entrò nel merito della legge attuale, ma tuttavia non posso astenermi dal farvi osservare un fatto molto singolare: ed è che mentre il Piemonte ebbe la fortuna o l'onore di svolgere le idee costituzionali e le idee politiche, quasi tutte le altre provincie, fuor esso, che costituiscono attualmente il Regno, trovansi dotate di catasti dei quali alcuni vengono citati come modelli di perfezione, altri sono sufficienti almeno per dare un buon assetto alle finanze; mentre dico, vediamo questi catasti esistere in quasi tutte le altre parti d'Italia, le antiche provincie, ad eccezione della Savoia che aveva l'antico catasto francese e della Sardegna, ne sono in gran parte prive: ora l'ostacolo principale, che si oppone a che le finanze dell'antico Regno Subalpino fossero ordinate sopra una base definitiva fu appunto la mancanza di un catasto che valesse a conguagliare i pesi fra le diverse provincie; nè malgrado tutta la volontà del conte di Cavour e fors'anche per motivo di circostanze imprevedute questa perequazione ebbe mai effetto. Ora, Signori, riportiamoci alla situazione in cui ci troviamo.

Noi dopo i fatti del 1859 e 1860, e dopo che la massima parte delle provincie d'Italia sono riunite in un solo regno vediamo le medesime disuguaglianze che esistevano fra le antiche provincie subalpine relativa-

mente all'imposta, ripetersi fra i grandi compartimenti dell'Italia.

Vediamo da una parte la Lombardia estremamente gravata e Napoli gravata più di quello che deve esserlo; e dall'altra provincia, che evidentemente hanno un'imposta inferiore a quella che potrebbero sopportare.

Dunque necessità assoluta di stabilire un sistema finanziario, il quale ai fondi sopra principii razionali e faccia sparire, dirò così, le prime iniquità che esistono fra i grandi compartimenti del regno con una perequazione generale, salvo poi ad entrare nei particolari per stabilire un riparto per cui tutte le proprietà siano ugualmente colpite.

Ora il provvedimento che vi propone il Ministero mira a far cessare le disuguaglianze, che esistono fra i grandi compartimenti dello Stato, onde ci sia permesso di giungere ad uno stato definitivo delle finanze anche prima che la perequazione stabile sia fatta.

Ma si oppono a questo sistema, che il *sub riparto* specialmente nelle provincie subalpine sarebbe fatto in modo ancora più incompleto ed anzi, che il nuovo aggravio verrebbe a colpirne in modo insopportabile alcuni territori.

Io non negherò questo fatto, ma non è men vero, che il riparto attualmente proposto tra le varie provincie non può essere lasciato di ingiusto: imperocchè, quantunque io non abbia preso parte alla discussione di questa legge nell'altro ramo del Parlamento, ho seguito con attenzione tutte le varie obiezioni fatte e mi risultò, che fra tutti i calcoli compiuti dalle varie Commissioni, la differenza tra i vari rapporti non giunge al decimo, risultato assai vicino al vero in una questione così difficile e così complessa.

Certamente, quando si giunge ad ottenere sopra una massa grande di dati e di elementi, e coll'esperimento di vari metodi, risultamenti i quali gli uni dagli altri non differenziano che di un decimo, siamo vicini al vero.

Dunque questa proposta di legge avrebbe già questo vantaggio di far cessare tra i vari compartimenti dello Stato una disuguaglianza che debbe sparire se vogliamo cementata l'unità d'Italia: disuguaglianza che non può sussistere se vogliamo che le nostre finanze siano stabilite sopra basi solide.

Viene l'altra obiezione; si dice da alcuno: ma noi non vogliamo negare il riparto proposto, l'ammettiamo, se si vuole, ma non crediamo che lo si possa applicare se prima non è fatta la perequazione nelle antiche provincie: agendo altrimenti si darebbe luogo ad ingiustizie intollerabili. Ebbene, o Signori, appunto da questa obiezione deduco che la legge attuale è buona.

L'onorevole Senatore Di Revel l'ha confessato egli stesso, che fin dal 1852 nel Piemonte si parlò di perequazione, ma che ad ora se ne fosse parlato molto e che la volontà energica del conte di Cavour intendesse

ad ottenerla, nondimeno non si era potuto neppure iniziarla.

Ora io credo che ove questa legge sia votata, essa avrà per immediato effetto di far procedere al così desiderato e così necessario conguaglio anche nell'interesse delle provincie subalpine, e che senza questo stimolo della necessità di ripartire il maggior aggravio non si sarà mai per ottenere.

Certamente non avremo un catasto stabile, non avremo nemmeno un catasto come lo avevamo proposto Dispine ed io, ma almeno si avrà una valutazione del valore censibile prossima al vero e tale da esser certo ed equo fondamento al riparto della imposta prediale.

Questa legge, o Signori, non sarà perfetta, ma il voler cercare la perfezione in una legge di questa natura, è impossibile cosa. L'essenziale è di avere una base che si presenti prossima al vero. Ora, o Signori, con quanto ho detto mi pare di avere dimostrato che la legge attuale vi dà risultati i quali hanno questo carattere; e lo ripeto, sono prossimi al vero perchè non vi è eccesso nel riparto dell'imposta, laddove il massimo aggravio che ne verrà alle antiche provincie, anche contando l'imposta sui fabbricati, sarà di lire 7,400,000 se non erro, somma che non è mai stata ritenuta soverchia anche nei tempi passati, così che non si potesse sopportare. Di più ho accennato come i diversi calcoli delle molteplici Commissioni e anche quelli degli opposenti di questa legge non si siano fra loro scostati di un decimo nel ripartire il nuovo contingente aumentato fra li vari compartimenti dello Stato. Ed è per questi motivi, o Signori, e poichè non ho mai dubitato dei sentimenti di patriottismo di queste provincie e perchè di più sono convinto che l'imposta proposta non oltrepassa i limiti della giustizia e della convenienza economica, secondo gli studi da me fatti sopra questa materia, che ho creduto nella mia coscienza di dover appoggiare il progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze, e la cui responsabilità pesa sul gabinetto intero. Soggiungerò anche essere mio intimo convincimento, che questa legge apporti un grandissimo beneficio col costringere veramente a fare la perequazione dell'imposta fondiaria delle antiche provincie, perequazione desiderata inutilmente da tanti anni.

Credo poi che essa produrrà un grandissimo effetto politico, perchè se avvenisse il caso di richiedere nuovi pesi all'Italia, queste provincie potranno dire che stanno preparate a dividerne il carico. Questa sarà perciò una legge utile pel Piemonte come lo sarà per tutta l'Italia.

Non entrerò in maggiori discussioni a questo proposito, lasciando ad altri di maggiormente svolgere quest'argomento; io volevo soltanto dimostrare che non era contraddicente con me stesso, anzi aveva attinta la mia convinzione appunto dagli studi ricordati dagli onorevoli Senatori Di Revel ed Arnolfo.

Presidente. La parola è al Senatore Di Campello.
Senatore Di Campello. Dopo tanti e così elaborati

ragionamenti, ricchi di speciale erudizione e dottrina, io esito a prendere la parola; e tanto più in quanto che riconosco la mia inefficienza in siffatta materia, e che questa è stata già in tutti i sensi amplissimamente svolta e trattata. Nella congerie immensa di cifre, di calcoli, di scritti, di discorsi, di pubblicazioni d'ogni genere, alle quali ha dato luogo la legge sulla quale siamo chiamati a deliberare, io confesso, che lo spirito rimpiccolisce, e si perde: e come lo spirito umano a- nella sempre a trovar nuove cose, così non potendolo s'irrita e si adegna.

Dopo quanto fu scritto, detto, pubblicato, io credo difficile che si possa trovare un argomento da una parte, al quale argomento non si sia già dall'altra convenientemente risposto. Basta avere il coraggio di gittar l'occhio su quella farragine di carte, sui grossi volumi che ingombrano quelle tavole per convincersi di simile verità.

Se dunque io mi sono determinato a prendere la parola non l'ho fatto che nell'intendimento di manifestare coscienziosamente, come è dovere di ciascuno, e il più sinteticamente che sia possibile, le ragioni per le quali sono nell'animo mio consigliato ad accettare il presente disegno di legge.

Credo inutile riandare la storia dei fatti precedenti ed indagare i motivi più o meno gravi, più o meno giustificati, che poterono indurre i passati Ministeri a prendere l'iniziativa di questa legge. Una volta che essi erano convinti che una gran disparità esisteva nella ripartizione dell'imposta prediale, poco importa che questa convinzione fosse passata o no nella coscienza di tutti; bastava che fosse nella loro, perchè essi fossero in dovere di provvedervi e riparare.

Io non potrei nemmeno esaminare minutamente il valore, la bontà intrinseca di tutti i sistemi, di tutti i criteri che hanno servito di base alla legge. Ho inteso biasimare quelli adottati, ma non ho inteso metterne fuori dei nuovi e dei migliori. Io dirò che il distruggere è facile, ma che nel riedificare sta la suprema difficoltà.

Ciò che io non posso a mezzo di constatare è che le calcolazioni che hanno servito di base alla presente legge sono il frutto di lunghi studi di apposite Commissioni, il lavoro coscienzioso degli uomini più esperti e più addottrinati in tali materie.

Debbo osservare ancora che nell'altro ramo del Parlamento gli eletti della Nazione, quelli a cui i contribuenti hanno affidato la chiave dei loro scrigni, dopo lunghe disamine e discussioni profonde hanno finito per darvi la loro adesione.

Aggiungerò pure che non ho mancato di prendere ad esame quello che è il criterio principale della legge, cioè il valore venale dei fondi posto a confronto cogli estimi censuari, e mi è parso che nessun altro criterio potesse trovarsi più equo e ragionevole; e tanto più ragionevole mi è parso in quanto che i risultati che ha dati questo criterio sono stati corroborati dai risul-

tati presso che simili di due altri criteri, la superficie geografica e la popolazione. Se nell'applicazione di quel criterio non si è toccata la perfezione, bisogna considerare le diverse condizioni nelle quali si trovava l'Italia divisa in tanti Stati diversi, dei quali alcuni avevano catastri regolari e molti li avevano irregolarissimi; bisogna considerare il tempo corto, l'opera difficile, l'indugio pericoloso; considerare soprattutto quello che è il carattere essenziale della legge, carattere di opportunità, provvisorietà.

Quello che a me pare certo è che siasi fatto il meglio che si poteva fare; e che nulla di meglio si farebbe ricominciando; quello di cui io sono realmente convinto si è, che questa legge è un gran passo in avanti verso una più equa distribuzione dei carichi pubblici, e questo mi pare sia bastante per accettarla.

La provincia dell'Umbria, alla quale appartengo, che si può dire una delle più vaste dello Stato, perchè ha assorbito tre altre provincie, e perciò riunisce in sé boschi, pianure, monti, colline, le più diverse nature di terreni, i più svariati generi di coltivazione, ha dovuto anch'essa dopo maturo esame convincersi che il miglior sistema era quello stabilito dalla Commissione.

Ma infine se anche, siccome non vi è opera umana perfetta, se anche si trovasse che qualche errore fosse sdruciolato in cotanta opera, cosa si farebbe?

Io credo che non possa venir in mente ad alcuno, che la perequazione in un modo o nell'altro non debba compiersi. Che rimarrebbe allora? Nomineremmo nuove Commissioni, nuovi uomini; si farebbero nuovi studi, nuove operazioni. Dopo un anno o ci si presenterebbero le medesime cifre: o se altre se ne presentassero, chi garantirebbe che le seconde sono migliori delle prime? Se anche lo fossero, molti certamente lo negherebbero. Ed ecco nuovi dubbi, nuovi ostacoli, nuovi indugi. Ed intanto? Intanto, mi duole il dirlo, la casa brucia. Nessuno può negare il funesto disquilibrio che si trova nella nostra finanza. In un prospetto di fresco uscito si legge un disavanzo di 228 milioni. In materia di finanze avviene come negli edifici; oggi è una pietra, un mattone che si muove; domani è il muro che cade, dopo un mese l'edificio precipita.

Il tempo è prezioso per tutti, ma quando una nazione si rigenera e si trasforma, un anno vale quanto un quarto di secolo.

Io non entro dunque in dettagli di cifre, ma mi appoggio alla convenienza, all'opportunità, alla necessità, dirò così, della legge. E poichè mi è sfuggita questa parola di necessità, mi si conceda di rispondere ad alcune obiezioni che in proposito si sono presentate, e fra quante ho inteso mi sembrano le più stringenti e meritevoli di riflessione.

Voi, sostenitori della legge, si è detto, invocate il principio della necessità; ma questa necessità non sussiste. Lo Stato ha bisogno di 20 milioni; ma possono imporsi questi 20 milioni senza venire ad una preven-

liva perequazione; una cosa può rimanere indipendente dall'altra. Questo è un grande errore, Signori.

Ognuno sa che nell'imposta prediale esiste la più grande sperequazione. Dunque se i più gravati hanno lasciato finora dovranno tacere sempre? Se hanno taciuto quando il gravame era in una misura più stretta dovranno tacere e subirlo quando si sarà misuratamente aumentato? Io non credo che alcuno possa pretenderlo. Poi la parificazione di questa imposta è come il perno della parificazione di tutte le altre; non si può parificare le altre, e lasciare con sì enorme disparità l'imposta prediale.

È principio incontrastabile che nella parificazione di tutte le imposte risiede l'equilibrio generale; chi perde da una parte guadagna dall'altra. O tutte dunque o nessuna. Impossibile sarebbe accrescere non solo il contributo prediale, ma creare altresì qualsiasi contributo nuovo senza una preventiva perequazione di quello.

Si è detto ancora che di questi 20 milioni se ne potrebbe fare a meno; mi pare avere inteso anche dire, che meglio forse sarebbe non percepirli. A questa questione risponderà il signor Ministro delle Finanze; ma confesso che se qualcheduno mi mettesse nell'alternativa di prendere o rifiutare 20 milioni, confesso che li prenderei.

Si è detto pure che per supplire a questi 20 milioni si potrebbe dar seguito alla legge sui fabbricati, e tassare i fondi privilegiati; mi sembra aver inteso dire anche questo.

La legge sui fabbricati io credo sia già in pronto per essere sottoposta all'approvazione, ma avanti che possa essere applicata, bisognerebbe che decorresse un tempo non breve. Quanto ai fondi privilegiati, bisogna conoscere che questi in alcuni luoghi sono censiti, in altri non lo sono affatto. Dunque prima di poter tassare tutti questi fondi privilegiati, bisogna che sieno censiti tutti, dacché non sarebbe giustizia altri tassare altri no. Ora questa operazione di censimento essendo pur essa assai difficile e lunga, né dall'uno né dall'altro titolo potrebbe per ora ricavarsi alcun beneficio.

Si è pure affacciato che a causa dello stato in cui trovasi l'agricoltura non si potrebbe ora sopraccaricare la terra con nuovi pesi. Premetto esser questa una condizione eguale per tutti, per lo che niuno potrebbe più dell'altro dolersene. Ho inteso affacciare a tale proposito la malattia delle uve. Certo disgraziatamente tutti sopportiamo questo flagello, ma io non debbo nascondere che realmente il danno è caduto più sui proletari che sui proprietari, dacché questi hanno trovato un compenso nel prezzo. Se raccoglievano dieci, vendevano due; ed oggi raccolgono due e vendono dieci. Ma gli stipendiati debbono impiegare un quarto del loro stipendio per comprarsi del vino, se vogliono berne, ovvero rinunciarvi del tutto. Quanto alla opportunità la

perequazione è un atto di giustizia, e la giustizia è in tutti i tempi, in tutti i luoghi opportuna.

Io non posso lasciare passare senza risposta anche una ultima obiezione.

Voi invocate, si è detto, le strettezze del pubblico erario; ma a queste strettezze si può rimediare in due modi; si può rimediare tanto coll'aumento delle imposte, quanto colla diminuzione dei carichi. E qui, m'è parso sentirmi susurrare questa parola all'orecchio, perchè tanto esercito? Perchè tanto esercito!

Signori, io ricordo una seduta celebre nella quale noi non dubitammo di proclamare nostra non solo, ma nostra capitale una città che non ci apparteneva, nostra una terra calpestata da soldati stranieri. Eravamo noi forse uomini avventati e leggeri? Io non lo penso; noi sapevamo a che ci sobbarcavamo. Noi dunque deliberavamo sin da quel momento d'imporci tutti quei sacrificii che avrebbe portati seco l'adempimento del nostro voto. Ed ora daremmo noi allo straniero che ci guarda lo spettacolo d'indietreggiare quasi, di mostrarci meno saldi ed animosi, sì tenaci del nostro ero da preferirlo alla grandezza della nazione? Io non lo penso. Rispetto infinitamente la diplomazia, ma non credo che all'efficacia dei cannoni; io credo che l'Italia non possa farsi che colle armi, e le armi si apprestano e si mantengono solo coll'oro.

Signori, non ci spaventiamo dei sacrificii che ci restano. Se seminiamo oggi, presto verrà il giorno che raccoglieremo larghissimo frutto. Ricordiamo soprattutto che la formazione di un'Italia, l'insediamento di questa nostra cara patria fra le più grandi potenze d'Europa, sarà la prima gloria della nostra epoca, e chiamerà sopra di noi le benedizioni e la gratitudine dell'intera posterità.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Altri Senatori hanno già dimostrato in parte come per la imperfezione dei dati che furono raccolti questa legge produrrà delle ingiustizie; altri non mancheranno di compirne la dimostrazione.

Io che appartengo ad una provincia infelice nella quale i piccoli proprietari in parte furono rovinati ed altri sono stati spinti all'ultimo confine prossimo alla rovina da due occupazioni austriache volontariamente incontrate per la causa comune, alle quali la ingratitudine della nazione non ha portato alcun sollievo, io che sono convinto che se questa legge va in piena esecuzione sarà condannato a vedere cacciati a centinaia i piccoli proprietari dai campi fecondati dai sudori dei loro padri e dalle case fabbricate dai loro avi, non mi sentirei di animo abbastanza tranquillo se prendessi l'assunto di continuare la descrizione di quei mali, e temerei che le mie parole sortissero dai limiti della moderazione, dai quali qualunque sia il trattamento che ci è riservato, è mio fermo proposito di non dipartirmi mai.

Tanto più mi commove l'imminente rovina da cui sono minacciati quei disgraziati, che da molto tempo

avendo l'onore di sedere nel Senato, conosco per lunga esperienza come nella grande confusione che regna nelle idee generalmente ricevute in materia di tributi, i legislatori disperando di trovare un sistema che sia conciliabile colla giustizia, credono molte volte di adempiere ad un dovere chiudendo gli occhi, gli orecchi e il cuore ai lagni e alle grida dei contribuenti rovinati, come il chirurgo chiude gli orecchi ai lamenti del paziente al quale è forzato di fare un' amputazione dolorosa ma necessaria per conservarne la vita.

Due appunti però io non posso omettere di fare alla legge attuale che non vorrei fossero ommessi da altri, e poi tenterò per quanto le mie deboli forze me lo concedono di indicarvi altra via per cui giungere al comune scopo di accrescere a favore dell'erario l'imposta fondiaria la quale sia più giusta, più feconda e per ogni rispetto migliore.

Gli appunti sono :

1. Che allo stato delle discussioni questa legge nasce morta, perchè non è la formola suscettibile di ulteriori aumenti d'imposta fondiaria che abbiamo bisogno di trovare. Non è certo per la misera somma di venti milioni d'aumento che si è eccitato tanto malcontento, che si vuol arrischiare di produrre tante rovine. Ora, credete voi allo stato delle cose che questa legge sarà suscettibile di altri aumenti? io non lo credo.

2. Non posso a meno di manifestare il mio stupore come dopo che furono messe in luce le enormità di quell'aminasso stampato di errori di fatto e di arbitrii che si chiamano atti e studi della Commissione governativa, dopo che la Commissione stessa e il Governo hanno nel modo il più esplicito e con una sincerità di cui bisogna loro saper grado dichiarato che questa legge è in urto colle più sane e chiare regole della teoria e della pratica tanto nel suo complesso come nelle singole sue parti, non sia sorta neppure una voce a tentare di uscire dall'empirismo che ci uccide e a tentare altra via diversa per giungere alla soluzione di un problema che non può, che non deve essere insolubile.

Mi pare che il signor Ministro neghi questa mia asserzione. ...

Ministro delle Finanze. La nego recisamente.

Senatore Plezza. Porterò domani le parole del Commissario Regio che parlava a nome anche della Commissione governativa.

Chiuderemo noi questa discussione senza avere esaminato anche questo lato della questione, senza che alcuno abbia avuto il coraggio di tentare altra via dopo che quella su cui siamo fu confessata esplicitamente da tanti uomini sommi senza uscita che sia conciliabile colla giustizia.

Non mi ricordavo di avere con me le parole che il signor Ministro desiderava conoscere; essendomi ora venuto in mente di averle qui, ne darò lettura. Sono parole del Commissario Regio pronunziate nella seduta 15 febbraio 1864 alla Camera dei Deputati. Ecco:

« La Commissione governativa aveva inoltre la certezza che qualunque lavoro avesse fatto, e sotto qualunque aspetto lo presentasse, il risultato ne sarebbe sempre stato e nel complesso e nelle singole sue parti teoricamente o praticamente vulnerabilissimo. » Io non ho detto di più.

Ministro delle Finanze. Ha detto molto di più il **Senatore Plezza.** Ho esitato lungamente prima di risolvermi, ma trovandomi in circostanze speciali nelle quali io crederei delitto tacere in tanto pericolo della mia e di molte altre provincie, avendo tante volte confortato i miei compaesani a sperare nella generosità e nella giustizia della Nazione, ho creduto dovere di tentare almeno di sollevarmi, dal campo delle sofferenze e dei dolori ove potrebbe mancarmi il sangue freddo, alle vie più serene degli studi economici nelle quali solo può trovarsi il rimedio a mali sì grandi.

L'origine e la causa precipua della confusione che regna nelle idee dominanti in materia di tributi, io la ravviso nell'erroneo ed esagerato concetto del valore delle cose, e del diritto di proprietà ereditato dalle leggi positive e massime dalla giurisprudenza romana, per cui attribuendo noi alle cose un valore che non è il vero, e al diritto di proprietà un'estensione che non gli compete ci troviamo poi logicamente condotti ad assegnare eguale tributo a cose di vero valore disparatissimo da noi credute eguali, o ad accordare esenzioni ingiuste; e poi stupiti dall'evidente irragionevolezza dei risultati finali ci affliggiamo e disperiamo della giustizia.

Io tenterò una via non nuova, ma non abbastanza studiata, una via che ha contro di sè antichi pregiudizi generalmente ricevuti; conosco troppo le mie forze per lusingarmi di riuscire solo nell'impresa.

Io confido però che sulla via da me riaperta altri più capace di me potrà un giorno costringervi a riconoscere che buone, per tutti senza eccezione benefiche e a niuno mai rovinose sono le leggi della natura, e che non sono, non possono essere conformi alla vera utilità della nazione e ai dettami della scienza vera, quantunque generalmente in voga quelli aforismi empirici di governo, i cui risultati ripugnano alla coscienza e sono in urto coi sentimenti del cuore.

Intendo di dimostrarvi che il valor venale delle cose tanto mobili quanto immobili, ossia il prezzo che si può ricavarne vendendole, come è la misura della ricchezza del loro proprietario, così è anche la sola misura giusta del tributo che egli deve pagare.

Affine di riuscire a restringere nei giusti confini le idee dominanti sulla origine e sulla essenza del diritto di proprietà che sono erronee ed esagerate, e la cui esagerazione è a mio credere la più potente delle cause della confusione d'idee, da cui nascono conseguenze necessarie i sistemi dei comunisti e dei socialisti nelle scuole, e l'iniquo riparto dei tributi nelle leggi, io sarò obbligato a richiamarvi ai principii elementari di economia politica nella materia.

La breve noia di questa triviale esposizione vi sarà, se non mi illudo, abbondantemente compensata dall'importanza delle conseguenze che spontanee ed innegabili ne dimanano.

Per farsi un concetto chiaro e preciso della giustizia od ingiustizia di un sistema di tributi è necessario prima di tutto accertare in modo chiaro e preciso che cosa sia il valore delle cose, che cosa ne costituisca l'essenza, che cosa sia la proprietà, che cosa sia la ricchezza.

La parola valore che altri chiamano valore di scambio, secondo gli economisti esprime la qualità riconosciuta in un oggetto di essere utile ed insieme permutabile; di potere cioè trovare chi ne paghi un corrispettivo quando il proprietario si determinasse a cederlo.

Il valore poi di un oggetto speciale è il rapporto di equivalenza tra l'oggetto stesso e tutti gli altri oggetti coi quali può dal proprietario venire permutato.

La ricchezza, che altri chiamano ricchezza sociale, perchè avendo origine dagli scambi non esiste fuori della società, è il complesso delle cose utili e permutabili.

La proprietà è il diritto di servirsi ad esclusione di altri di una cosa avente valore permutabile per soddisfacimento de' bisogni propri e di cederla mediante corrispettivo.

Le cose dunque aventi solo utilità naturale e non permutabili, le cose non facienti parte della ricchezza sociale, le cose tanto abbondanti in natura che senza lavoro ne sono provvisti anche i nullatenenti, non formano parte della proprietà di alcun uomo, sono comuni a tutto il genere umano, la parola stessa proprietà esprimendo l'idea di un diritto esclusivo non a tutti comune.

Appare inoltre da queste definizioni che l'uomo, considerato in astratto ed isolato, non può avere né valori di scambio, né ricchezze sociali, né proprietà esclusive.

Il lavoro con cui egli avesse prodotto del grano oltre il suo consumo possibile non avrebbe valore alcuno, sarebbe inutile non essendovi altro uomo con cui scambiarlo.

Ma anche nelle società e nelle cose che hanno valore permutabile, l'utilità naturale salvo in poca parte il caso di qualche raro e temporario monopolio è sempre un dono gratuito della natura, che non cade in proprietà di alcun uomo, che nelle permutazioni e nelle vendite passa gratuitamente da uno all'altro proprietario, e che non concorre in nessuna proporzione a stabilire la misura del prezzo della cosa venduta.

Una breve analisi pratica di alcuni prezzi delle cose metterà in chiaro il concetto meglio de' raziocini astratti.

Fra tutte le cose permutabili la più utile, la più preziosa, o almeno certo una delle più preziose all'uomo, è il pane che soddisfa il più quotidiano, più universale, più indispensabile de' bisogni umani, la fame.

Se il prezzo del pane salir dovesse in proporzione della sua utilità naturale, essendo egli per chi ha fame prezioso quanto la vita stessa, dovrebbe essere in commercio la cosa più di tutte cara, niuna quantità di oro dovrebbe essere sufficiente a pagarlo, perchè l'utilità naturale dell'oro è nulla a paragone dell'utilità naturale del pane.

Eppure qual è il suo prezzo sul mercato? Lire 0.40 al chilogramma ossia lire 40 al quintale, che basta al consumo giornaliero di 100 uomini. Anzi se si scomponga ne' suoi elementi si troverà che tal prezzo non è altro che una permuta tra due produttori di merci diverse, di due lavori eguali e che l'agricoltore, il mugnaio ed il prestinaio cedono tanto lavoro quanto impiegar se ne dovrebbe a riprodurre un quintale di pane, ed il fonditore di metalli cede tanto lavoro quanto sarebbe necessario a riprodurre una moneta da lire 40, cioè a cavar l'oro dalla miniera, purgarlo e batterlo in in moneta.

Nè diverso dal prezzo del pane è il prezzo della terra che produce il grano col quale il pane si fa. Non è l'utilità naturale del campo che si paga dal compratore. L'utilità naturale del campo che produce il grano indispensabile alla vita è senza paragone maggiore dell'utilità naturale dell'oro che ne forma il prezzo, il qual oro non è atto a soddisfare che bisogni superflui e di lusso, niuna equivalenza tra loro sarebbe possibile. Ciò che paga il compratore è il lavoro fatto dal venditore o da altri per lui sul fondo, e che dovrebbe far egli per ridurre un campo simile ad egual grado di produzione.

L'utilità naturale del campo passa gratuita in mano di chi compra, il quale non paga altro che il lavoro che sarebbe necessario per prepararlo al soddisfacimento umano.

Per tal motivo la proprietà non si estende oltre l'occupazione materiale ed aperti senza prezzo al primo occupante sono terreni fertilissimi nelle regioni dove il lavoro dell'uomo non ha ancora neppure organizzato un governo regolare.

Poco valore hanno i terreni anche già in parte ridotti ove la scarsa popolazione lascia senza lavoro e quasi in abbandono terre di facile riduzione.

Cresce il valore della terra in ragione del lavoro che dovrebbe il compratore fare per trovare o ridurre ad egual produzione un altro campo, o per farselo cedere da altro venditore.

Così la provvida natura si presenta all'uomo come un albero da cui pendono i suoi doni in copia gratuiti e maturi i frutti di cui egli abbisogna sol che sappia col suo lavoro costruire la scala che lo elevi alla loro altezza.

Così la provvida natura o affatto gratuiti o facili a trovarsi ed a cogliersi con piccolo sforzo perchè più copiosi presenta i frutti all'uomo più necessari e riserva il maggior valore alle cose più rare e più difficili a

prodursi che soddisfano i gusti più raffinati e i bisogni meno necessari.

La specie umana nè avrebbe potuto moltiplicarsi nè sussistere quando le cose necessarie all'esistenza fossero state rare e preziose; e l'uomo sarebbe stato necessariamente schiavo dell'uomo quando la facilità di riproduzione delle cose necessarie non avesse emancipato chi ne ha bisogno dalla troppo assoluta dipendenza da chi le possiede.

Ma se il valore di una cosa non cresce e non diminuisce in ragione della maggiore o minore utilità naturale di essa, quale è dunque la misura del valore, quale è dunque la legge del suo aumento, del suo ribasso?

Gli economisti insegnano che il valore di tutte le cose permutabili cresce in ragione diretta della domanda ed inversa dell'offerta e viceversa. Insegnano che la domanda sta in ragione dei bisogni che la cosa è alta a soddisfare, e l'offerta è tanto maggiore quanto più la cosa è abbondante o facile da riprodurre.

Di tale verità ognuno può farsi un criterio esatto ponderando l'analisi del prezzo del pane già esaminata; essa è poi ampiamente dimostrata in tutti i trattati elementari di economia politica, e temerei perciò di annoiare troppo estendendomi a dimostrarla.

Ristretto così nei giusti suoi confini quali gli sono dalla scienza assegnati il concetto della proprietà nei quali soli essa è inespugnabile dai sistemi dei comunisti e dei socialisti, contro le argomentazioni dei quali nulla valgono le antiche teorie romane dell'occupazione, della conquista e dell'utilità generale che tutte si infrangono contro una nuova occupazione e conquista di un più forte, e contro un nuovo sistema creduto migliore di utilità generale.

Stabilita in tal modo la vera teoria del valore delle cose e dimostrato che tanto nelle cose mobili come nelle immobili non sono mai le cose stesse nè la loro utilità naturale che appartengono al proprietario, ad esclusione degli altri, ma solo il lavoro umano che egli od altri da cui a lui fu ceduto hanno fatto sulle cose stesse per renderle atte a soddisfare umani bisogni;

Dimostrato che nel senso volgare come nel senso degli economisti e dello statuto il solo capitale, cioè il solo lavoro già compiuto e risparmiato in passato non nella quantità in cui fu fatto, ma per quanto è ancora utile e trova ancora prezzo sul mercato si chiama valore permutabile, avere, ricchezza, proprietà; che si chiamano ricchi quelli che lo possiedono, e che per contro si chiamano nullatenenti quelli che non hanno alcun lavoro accumulato e vivono del lavoro presente fatto coll'esercizio attuale delle facoltà personali a tutti comuni;

Dal confronto di tali verità colla natura dell'uomo e coi doveri del cittadino ne discendono irrefragabilmente queste conseguenze:

1. Che la limitata natura fisica dell'uomo non permettendo d'ordinario al proprietario di consumare nel

asodisfacimento dei bisogni propri che una piccola parte dell'utilità, naturale di ciascuna specie delle cose permutabili che egli produce e possiede, pel soprappiù l'esercizio della sua proprietà si restringe al diritto di cederle ad altri e di riceverne il prezzo.

2. Che la gara tra i produttori che offrono in vendita la cosa da loro prodotta, ed hanno bisogno di venderla per non perdere il lavoro già fatto, riduce tal prezzo al limite minimo possibile colla continuazione della produzione.

E che il prezzo minimo possibile colla continuazione della produzione è il compenso del lavoro che costa la riproduzione di altra simile cosa, giacchè senza tale compenso niuno più si risolverebbe a riprodurla.

3. Che la permuta non è altro che lo scambio fatto da due produttori dell'oggetto da ciascuno di loro prodotto e giudicati di egual valore, ed in conseguenza la permuta di due oggetti è lo scambio del lavoro che costerebbe la riproduzione di ognuno dei due oggetti permutati, cioè lo scambio di due lavori giudicati dai permutanti eguali.

4. Che il contratto di compra-vendita non essendo altro che la permuta di una cosa con una determinata quantità di oro monetato (Michel Chevalier, cap. VI, sect. 2, *De la monnaie*), cioè lo scambio del lavoro che costerebbe la riproduzione dell'oggetto venduto col lavoro che costerebbe la riproduzione di una quantità d'oro eguale a quella che ne costituisce il prezzo; il paragone tra loro dei prezzi delle cose mobili o immobili da ognuno possedute, è la migliore perequazione della ricchezza, antica quanto l'invenzione della moneta.

5. Che per la facilità con cui l'oro a si breve distanza si trasporta e si equilibra, il prezzo dell'oro entro dati limiti di tempo essendo eguale in tutte le provincie italiane, due prezzi eguali quantunque impiegati a diverso tasso d'interesse in diverse provincie indicano eguale quantità di ricchezza contenuta negli oggetti comprati secondo l'assioma matematico che due quantità eguali ad una terza sono eguali anche tra di loro, e nell'istesso modo che due somme eguali di danaro non cessano di rappresentare una ricchezza eguale nell'istessa provincia quantunque una sia impiegata al 4 per 100 in acquisto di stabili, e l'altra al 10 per 100 in commercio terrestre o al 20 per 100 in commercio marittimo.

Il di più di rendita da provincia a provincia nello stesso Stato o dall'una all'altra qualità d'impiego quando non aumenta il prezzo non è aumento di ricchezza permutabile, è compenso di pericoli o di altre speciali circostanze sfavorevoli.

Se il diverso tasso di interesse a cui si impiega una somma eguale di danaro in acquisto di stabili nelle diverse provincie italiane dimostrasse realmente una diversa quantità di ricchezza imponente indicherebbe anche un diverso valore isi dell'oro monetato per la necessaria equivalenza della cosa venduta col suo prezzo, ed allora non la fondaria sola, ma anche tutti gli altri

tributi diretti o indiretti che si pagano in danaro per essere eguali di sostanza devono essere differenti di somma da provincia a provincia, come diverso ivi deve essere lo stipendio degli impiegati.

6. Che nella società civile come in tutte le altre associazioni di mutua assicurazione ogni socio deve concorrere ai sacrificii, ed alle spese sociali in proporzione del vantaggio che a lui ridonda.

Che eguale per tutti i cittadini essendo il vantaggio della tutela della persona, tutti devono in egual misura essere chiamati ai sacrificii, ai servigii, ai pericoli personali.

Che diverso invece e proporzionato alla quantità è il vantaggio che ognuno nella società ricava dai valori di scambio ai quali lo stato sociale, la tutela non solo ma anche dà l'esistenza e perciò la giustizia richiede che ognuno concorra alle spese sociali in proporzione della quantità de' suoi averi.

7. Che la rendita in danaro è una delle qualità che fanno cercare una cosa sul mercato e le danno valore e prezzo ma non la sola; e che essa in conseguenza rappresenta una parte ma non tutta la ricchezza che un cittadino possiede e che gli è garantita dal Governo.

8. Che le qualità le quali danno valore e prezzo alle cose che si chiamano erroneamente improduttive perchè non producono alcuna rendita in danaro come i diamanti tra le cose mobili, i palazzi, i parchi, i giardini tra le immobili, soddisfano d'ordinario bisogni morali o bisogni fisici più squisiti e superflui, il cui soddisfacimento è riservato ai soli ricchi in proporzione delle ricchezze, ed in conseguenza l'imposta sulla sola rendita in danaro è un'esenzione progressiva dai tributi a favore dei ricchi a danno dei poveri, egualmente assurda come l'imposta progressiva dei socialisti, ma di più iniqua.

9. Che in conseguenza i proprietari di tutti i valori tanto di quelli che soddisfano umani bisogni per mezzo della rendita in danaro quanto di quelli che li soddisfano in altro modo devono concorrere al pagamento dei tributi in eguale misura come in egual misura tutti approfittano della tutela del Governo e come in egual misura sono ragione delle spese che per tale tutela il Governo è obbligato a fare.

Signori, non so se sono riuscito a dimostrarvi che l'art. 25 dello Statuto fondamentale che chiama tutti i cittadini a pagare i tributi in proporzione dei loro averi, inteso nel suo senso elettorale, senza distinzione tra quelli averi che danno rendita in danaro e quelli che rendono la soddisfazione in altro modo di altri bisogni più squisiti, è un dettame di giustizia naturale tradotto in legge positiva; dalla quale appo noi nessuno, neppure il Parlamento, ha l'autorità nè direttamente nè indirettamente per mezzo di sottigliezzo e di interpretazioni di dipartirsi.

Mi crederei abbastanza fortunato se fossi riuscito a far nascere nell'animo vostro sufficienti dubbii sulla

giustizia e sul valore scientifico delle idee dominanti in questa legge e volgari in materia di tributi per determiinarvi ad esaminare più profondamente i principii ed a sortire dall'empirismo fatale in cui sono in generale impigliati in tale materia anche molti uomini di Stato.

Permettete che prima di proporvi la mia conclusione io vi inviti a riconoscere come i principii e le teorie da me esposte se sono vere appalesano la sapienza e la bontà somma dell'ordinatore della natura. Il quale ha voluto che l'uomo riconoscesse sempre da lui solo e non da altri il dono gratuito della utilità naturale delle cose.

Il quale avendo distribuito in diversa misura tra gli uomini le attitudini e i talenti ai diversi generi di produzione non ha voluto che quelle attitudini e quei talenti fossero dono e vantaggio esclusivo dell'individuo che li possiede, ma dotando contemporaneamente l'uomo di gusti e di bisogni molteplici e varii ci ha costretti ad un continuo scambio di lavori e di servigi reciproci, nel quale scambio ognuno trova le cose che gli fanno d'uopo fatte da chi ha più attitudine, più perfette ed a miglior mercato che se prodotte le avesse egli stesso.

Il quale nella moltiplicazione dell'uman genere avendo reso necessario un Governo ed una produzione ognora crescente di frutti del suolo ha creato contemporaneamente alla società i valori di scambio coi quali fare le spese del Governo e la potenza illimitata di accumulare detti valori, coll'accumulazione dei quali l'uomo di genio coordinando ai suoi progetti il lavoro di molti uomini ogni di si impadronisce con invenzioni e con macchine di nuove forze della natura, le doma, le sostituisce al lavoro dell'uomo e le costringe a porgere gratuite o quasi gratuite a tutto il genere umano molte utilità naturali che sinora o erano inaccessibili o scarse ed onerose erano riservate a pochi più fortunati.

Vengo, o Signori, alla mia proposizione.

La proposta del Governo è di imporre la rendita e per trovare la rendita egli si è procurato il valor venale dei terreni, lo divide per la lira censuaria dei beni dei quali ha esaminato i contratti. Applica al prezzo della lira censuaria una rendita eguale al tasso d'interesse al quale gli fu detto, che s'impiega il danaro in stabili nelle diverse ex-regioni e moltiplica la rendita della lira censuaria così trovata pel numero di lire censuarie contenute nei catasti di ognuno degli ex-Stati. Sulla rendita di tutto il Regno così trovata riparte la imposta richiesta dal Ministro delle Finanze, salvo i colpi di arbitrio introdotti dalla Commissione per moderare in parte le enormità di tale sistema dove le ha viste e tali che le mancò il coraggio di passarvi sopra.

Signori.

La lira censuaria in molte provincie non esiste, è la Commissione ue fabbricò di suo cervello e senza dar una tutta nuova. Lo dice essa stessa a pagina 264, e 397 degli atti.

I catasti furono e dalla Commissione e dal Governq

molte volte dichiarati inintelligibili quanto alle stime (pag. 264 degli atti), insufficienti ad un equo proporzionale riparto perchè fatti con norme e misure ed in epoche differenti, e perchè zeppi di errori. Perchè dunque riprenderli per la misura proporzionale di cui sono incapaci?

Il diverso tasso d'interesse dell'istessa somma di denaro impiegata in stabili come indizio di diversa quantità di ricchezza imponibile fu da me dimostrato un errore economico se l'impiego è fatto a breve distanza di tempo e di luogo. E lo è tanto un errore economico che nelle divisioni tra coeredi, e tra socii i beni stabili situati in diverse provincie italiane si pongono in inventario e si dividono non in altra ragione che del loro prezzo venale, e che se un padre di famiglia avesse tre figli uno abitante in Calabria, l'altro a Milano, il terzo a Torino, e morisse lasciando tre poderi del valore di 100 lire caduno situati uno in Calabria, l'altro a Milano, il terzo a Torino, è ben certo che ognuno dei tre coeredi prenderebbe per sua quota senza rifatta ai fratelli il fondo situato nella provincia in cui abita a dispetto dei profondi studi di conguaglio della Commissione governativa che li dichiarano diversa ricchezza e a dispetto delle tante difese del progetto non suo, fatte dal mio amico ingegnere Possenti.

Da tale ammasso di errori di teoria e di fatto, che risultato logico e giusto sperate voi di dedurre?

Eliminiamo la lira censuaria che è falsa; i catasti che sono falsi e inservibili; il diverso tasso d'impiego del denaro in stabili che come prova di diversa ricchezza è erroneo, e riteniamo il solo prezzo dei fondi cioè il loro valor venale per la giusta ed esatta misura del tributo.

Quae sunt eadem cum tertio sunt eadem inter se; è un assioma che serve di fondamento alla matematica, alla logica, alla fisica, a tutte le scienze. Due quantità dunque che siano ciascuna eguale ad una quantità terza sono eguali anche tra di loro. È con questo assioma così semplice, così chiaro, che io combatto l'aforismo empirico che misura l'imposta sulla rendita. È con questo assioma che io intendo provare che il prezzo venale è la misura vera della ricchezza e del tributo.

Nell'epoca istessa ed alla breve distanza che separa tra loro le provincie italiane, due fondi stabili di eguale prezzo non ponno a meno di contenere ciascuno tanta quantità di ricchezza nè più nè meno quanta ne contiene il prezzo, cioè la quantità di oro monetato di cui il prezzo è composto.

Questo, o Signori, è il raziocinio che in me è stato più forte dell'antico e rispettato aforisma empirico dell'imposta sulla rendita, più forte del rispetto agli egregi uomini della Commissione governativa e dei Ministri.

Intendiamoci però, o Signori, io non ho mai proposto e non propongo di far l'imposta sul capitale nel senso che ogni anno si abbia a sottrarre una parte del capitale per pagare i tributi. Propongo solo di misurare l'imposta di ogni contribuente dal capitale che egli ha.

In questa legge trattandosi solo dei beni stabili, propongo di misurare l'imposta di ogni cittadino dal prezzo che valgono i suoi beni stabili. Il contribuente poi pagherà il tributo colla rendita, come colla rendita fa fino che lo può le spese di famiglia, e come colla rendita rifa ogui anno il capitale circolante che si consuma nelle spese di lavori, nelle macchine, nel deperimento naturale delle scorte.

Misurata l'imposta dal capitale, riuscirà più facile al contribuente pagarla colla rendita; perchè tolta di mezzo la non giusta esenzione dei beni erroneamente detti improduttivi, si riparte su base più larga e per conseguenza l'imposta è più leggiera per ciascheduno dei contribuenti.

Perchè il valore capitale che uno ha, è un valore certo, esistente, reale, già prodotto ed economizzato in passato come superfluo al bisogno giornaliero del produttore, un valore più facilmente accertabile e misurabile tanto da chi stabilisce i ruoli della tassa come in caso di reclami dal giudice, mentre invece la rendita non può essere messa nei ruoli che futura, molte volte è imaginaria come oggi quella delle gallie e del vino, sempre poi è un valore presunto per calcoli di medie. Un peso ripartito per calcoli presuntivi di medie è lieve ai più forti, schiaccia i più deboli.

Col mio sistema, assai meglio che colla legge proposta, si potrà spingere con franca mano l'imposta sino all'estremo limite di cui è suscettibile la materia senza rovinare alcuno, perchè non si toglie ad uno l'1/100 se non dopo avere bene accertato che a lui ne restano ancora certi e sicuri 99, oltre la rendita annuale che egli sa e vuole produrne, e togliendo a tutti i capitali in ragione uniforme senza curarsi del diverso tasso a cui, secondo la diversa natura dei negozi, sono da ognuno liberamente impiegati, non si turba l'economia della distribuzione dei capitali fatta dalla natura delle cose.

Ma con tale sistema, fu detto, credete voi di pagar meno di ciò che vi impone la legge attuale?

Chi fa quella domanda non conosce nè me, nè gli abitanti delle antiche provincie. Non è di pagare minore o maggior somma che noi ci siamo preoccupati mai. Saremmo felici di poter pagare di più senza rovina.

Noi cerchiamo solo di pagare in proporzione degli altri e di ripartire l'imposta in una forma che non rovini i contribuenti oggi, per lasciare poi domani cadere in rovina la Nazione per difetto di mezzi; una forma per cui non si aumentino del 60 per 100 i fondi che come quello di cui vi parlava l'altro ieri l'onorevole Siotto-Pintor, spettante al marchese di Villa Marina, dando 700 lire di rendita ne paga già attualmente 1300 di tributo. Tale forma, o Signori, non può introdursi con subriparti già riconosciuti impossibili dal Parlamento Subalpino, ed in ogni caso impossibili ad attuarsi, se non per legge.

Non è di pagare minor somma che noi cerchiamo, ma dopo avere sparso tanto sangue e spesi dei miliardi

per fare l'Italia, cerchiamo di non essere con un artificio indegno, se i suoi autori ne avessero capita tutta la bruttezza, schierati e divisi in due campi opposti di interessi materiali che prendono nome e forza dagli ex Stati, dei quali la coscienza degli Italiani ha diritto di volere che sia sepolta e cancellata per sempre sino la memoria.

Frutti della quale divisione sono l'ingiustizia di ribassare meno del dovuto l'imposta delle provincie più povere, e più del giusto quella delle provincie più ricche negli ex Stati che ottengono ribasso e l'enormità di aumentare del 60 per 100 l'imposta fondiaria dei circondari di Bobbio e di Val d'Aosta, i più squalidi forse del Regno, per diminuire l'imposta fondiaria dei circondari di Milano e di Napoli, sotto l'aspetto agricolo, come sotto tutti gli altri aspetti i più ricchi, i più floridi d'Italia.

Signori, mi rimarrebbe a provarvi che il mio sistema è suscettibile di pronta e facile esecuzione.

Potrei dirvi che in ogni città, in ogni comune si fanno ogni giorno divisioni di patrimoni interl tra coeredi, di beni sociali tra soci, si fanno ogni giorno compre, vendite, mutui, aste. In ognuna delle quali operazioni si fa il prezzo dei beni divisi, venduti o ipotecati.

Potrei dirvi che dappertutto abbiamo mediatori approvati, periti giurati, ingegneri, notai, che quasi d'altro non si occupano in tutta la loro vita che di fare stime dei prezzi e conciliare contratti con soddisfazione il più delle volte degli interessati.

Vi potrei dire che tutti noi avendo continuamente occasione di fare o di veder fare contratti, e per farli, dovendo sovente reciprocamente valutare la nostra solvibilità, abbiamo una cognizione approssimativa degli averi, massime stabili della più parte delle persone, con cui siamo in relazione di affari o di vicinanza, e che nelle piccole città e nei comuni rurali tal cognizione è generale e abbastanza esatta, per poter servir di guida a compilare con non grande studio e fatica una statistica esente da gravi errori.

Vi potrei dire che il mio sistema, applicabile come deve essere un principio giusto anche alla ricchezza mobile, libererebbe il Governo dalla corona di spine di cui si è cinto quando con lavoro erculeo ha vinto in Parlamento la legge ingiusta ed arbitraria sulla ricchezza mobile, la quale non riuscirà mai ad eseguirsi senza nuovi arbitrii e molta perdita di tempo, assicurerebbe all'Erario un reddito maggiore e non bagnato di tante lagrime, e gli diminuirebbe di tre quarti la spesa di milioni che fa per i catasti, le cui operazioni si troverebbero ridotte ai loro naturali limiti della misura dei terreni.

Vi potrei dire che adottando il sistema da me proposto, del quale non troverete altro nè più semplice, nè più chiaro, nè più conforme alle idee ed alle abitudini delle popolazioni, le quali sul solo prezzo e valore venale sempre e non con altra misura stabiliscono,

e le parti ad ognuno spettanti nelle divisioni de' loro averi, e le quote di concorso d'ognuno nelle spese sociali, le quali abitudini, comuni a tutti i paesi, sono un portato del senso comune del genere umano, voi avrete adottato anche il sistema di più facile, di più pronta attuazione, perchè l'opinione e il sentimento pubblico e l'abitudine lavoreranno di concerto col Governo a rimuovere gli ostacoli, e a perfezionarne l'applicazione.

Ma non ho bisogno di tutte queste ragioni. Il principale elemento su cui poggia il sistema della legge proposta è il valor venale dei beni, raccolto dalla Commissione governativa.

Se il Governo crede questo valor venale sufficientemente esatto, il mio sistema non ha bisogno di altra operazione. Si eliminino la lira censuaria, i catasti, il tasso d'interesse, che a mio parere guastano il sistema e si mandi sin d'ora ai comuni di compilare i ruoli d'imposta in ragione del valor venale già trovato o stabilito.

Se poi il valor venale della Commissione non è esatto è pure necessità raccogliarlo un'altra volta più esattamente quando non si sia determinati a commettere scientemente enormi ingiustizie. Sarà però sempre più facile e di più pronta esecuzione ripartire l'imposta sul solo valor venale, che dopo raccolto questo, aggiungere con operazioni complicatissime gli altri tre elementi voluti dalla legge che discutiamo.

Io propongo in conseguenza il seguente articolo di legge...

Presidente. Sarà bene signor Senatore che aspetti che siamo alla discussione particolare degli articoli.

Senatore Plezza. Aspetto quanto desidera il signor Presidente, ma siccome quanto propongo è il compimento del sistema, io intendevo di deporlo sul tavolo della presidenza che lo metterà ai voti quando crederà.

Presidente. La discussione generale deve rivolgersi unicamente sul merito e sull'opportunità del progetto in discussione, e non si potrebbe....

Ministro delle Finanze. (*Interrompendo.*) Demandando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io, subordinatamente all'opinione del signor Presidente, crederei opportuno che, giacchè l'onorevole Senatore Plezza sulla conclusione del suo discorso sta per dare la formola del suo sistema, compiesse l'esposizione, e così io potrei nel rispondere toccarla in generale ed evitare forse una discussione specifica su di ogni articolo.

Presidente. Sia così; s'intende però che non si metterà ai voti che a suo tempo.

Senatore Plezza. « Art. 1. Il tributo fondiario a carico delle proprietà stabili di qualunque genere è fissato in 110 milioni escluso il decimo di guerra, e le spese di riscossione.

» Esso è ripartito su tutti i beni stabili del Regno in

ragione del loro prezzo, ossia del loro valore venale in comune commercio. »

Se la massima sarà adottata allora proporrò il resto della legge.

Presidente. Questo progetto del signor Senatore Piazza verrà in discussione quando si tratterà dell'articolo 1, allora si leggerà l'emendamento e si vedrà se è appoggiato ed avrà il corso che di ragione.

La parola spetta ora al signor Senatore Oldofredi.

Senatore Oldofredi. Non ho chiesta la parola sul progetto di legge della perequazione fondiaria per ritentare l'esame della parte tecnica. Dopo le dispute sollevatesi su questa materia e dai cultori delle scienze economiche e dagli uomini d'affari; dopo le prolungate discussioni dell'altro ramo del Parlamento, dopo le polemiche dei giornali, le memorie pubblicate, i ricorsi sporti dai municipi, le mozioni dei Consigli provinciali, ben poco rimane a dirsi; ed io ritengo di non andare errato affermando che forse non vi è argomento che tocca la pubblica amministrazione, sul quale si sia tanto parlato e scritto, tanto discusso e tanto maturamente deliberato.

Le più disparate opinioni ebbero campo amplissimo di svilupparsi, e sul sistema generale da prescegliersi e sui modi di applicarlo. Così dal grande desiderato della scienza economica, che vorrebbe inscritto nei Codici finanziari delle nazioni più incivilite, il sistema di un tributo unico, a quello delle tasse molteplici e svariate, tutte le opinioni si fecero giorno in questa circostanza.

E coloro i quali si adoperarono maggiormente a spargere luce sopra questo argomento, diedero per certo prove meravigliose di pazienza e d'ingegno, ritentando tutti gli artifici della cabalistica delle cifre.

Sarebbe dunque per me, non solo tempo sperato, ma ben auco soverchio ardimento, senza speranza di alcun utile risultato, se mi avventurassi nel dedalo di tanti conteggi e raffronti, affior di sprigionarne una favilla di luce più limpida.

I motivi che mi spinsero a parlare appartengono ad un altro ordine d'idee, al carattere cioè che questa legge ha assunto nel momento attuale; carattere eminentemente politico e che si attiene al grande concetto, anzi all'urgente necessità della unificazione del reggimento generale del nuovo Regno.

Premetto che la più gran parte delle obiezioni a questa legge si fonda sopra due idee che a mio avviso mancano di base solida per essere accettate come punti di partenza.

Il primo riguarda il portato della legge che si vuole considerare come una formale e definitiva perequazione del tributo prediale, mentre invece non è altro che un provvedimento provvisorio, un primo passo verso un sistema normale.

Il secondo rassomiglia piuttosto ad un'accusa, impe-

rochè si taccia la legge di ingiustizia come se fosse fatta nell'unico scopo di caricare alcune provincie per disgravarne delle altre.

Che il progetto di legge sia un primo passo verso un assetamento finale, meglio delle dichiarazioni fatte dal Ministero, e dalla Commissione della Camera elettiva, lo dice apertamente l'art. 14 del progetto in discussione. Ivi è stabilito in fatti che nel febbraio 1867 il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento un nuovo disegno di perequazione fra le provincie del Regno.

Determinata in tal modo la provvisorietà della legge, non è egli vero che perdono del loro valore molti degli argomenti addotti contro la medesima?

Se si riscontrano in essa alcune parti che possono secondo l'opinione di taluni essere modificate, ciò potrà facilmente aver luogo dopo i quattro anni che sono come i termini dell'esperimento.

Ciò che Ministero, Commissione e Camera dei Deputati si sono proposto, non è già di appigliarsi ad un provvedimento stabile, lochè avrebbe necessitato molti altri studi; ma bensì di fare un tentativo per diminuir intanto le disuguaglianze le più spiccate.

Ecco il compito che si erano proposti, compito che mi sembra essersi raggiunto coll'attuale progetto.

Ma coloro che hanno attaccato sì vivamente la legge tacciandola d'ingiustizia, d'irregolarità e perfino di incostituzionalità per essere conseguenti alle loro premesse si sono spinti fino all'assurdo, giacchè si trovarono indotti e dichiararono che la perequazione non era necessaria.

Quante siano le questioni da esaminarsi e risolverai prima di adottare un sistema definitivo, è facile il prevederlo. Prima di tutto, conviene stabilire se è meglio adottare gli estimi catastali, oppure le consegne? Le obiezioni all'uno ed all'altro sistema sono cose gravissime?

I facili mutamenti delle valutazioni catastali non arrestano forse il movimento progressivo dei miglioramenti agricoli? D'altra parte le operazioni di un catasto fisso abbisognano di moltissimi anni per esser condotte a compimento, ed allorchè devono mettersi in esecuzione i risultati non corrispondono più a quelle antiche valutazioni.

In Lombardia, per esempio, al catasto dell'antico ducato di Milano, devosi in gran parte il merito della coraggiosa iniziativa degli agricoltori che ridussero quei terreni ad un grado veramente meraviglioso di produzione.

Se essi avessero potuto supporre che nel volgere di pochi anni il tributo pubblico avrebbe improvvidamente sfruttate le loro fatiche, non si sarebbero certamente decisi a profondere tanti tesori.

Ognun vede dunque che questa tesi primordiale, che questa, per così dire, questione pregiudiziale, bisognava

cho fosse risolta prima di abbracciare un provvedimento definitivo pel conguaglio dell'imposta prediale.

Potevano il Governo e la Camera sospendere l'unificazione ed il conguaglio, anche provvisorio, per discutere questi grandi principii? Io non lo credo, perchè questo iniziamento ad una organizzazione definitiva, malgrado qualche lieve menda o difetto parziale, non può che facilitare l'opera finale, non mai intralciarla; perchè una precisione approssimativa potrà in breve tempo tradursi in una precisione formale. Perchè mai se col tempo può farsi il meglio devei frattanto rifiutare il bene? Perchè infine la parificazione anche provvisoria del tributo prediale, ottempera, come già dissi, ad una delle necessità principali del nuovo Regno, alla sua unificazione.

L'unificazione infatti di questo tributo sotto un certo punto di vista generale rassomiglia non poco alla unificazione del debito pubblico.

Quali sono state in fatti le conseguenze politiche di quella grande operazione, condotta con tanto senno pratico da uno dei passati reggitori delle finanze italiane?

La principale, secondo me, è stata questa, l'operazione ha avuto per effetto di interessare i numerosi creditori dei diversi Stati nei quali trovavasi divisa l'Italia a mantenere la forza del nuovo Regno che li aveva assorbiti, e che diventava il debitore unico; a sostenere il credito, a coadiuvarne lo sviluppo, a dargli mezzi per fecondarne le risorse, ad accrescerne la ricchezza, a migliorarne insomma le condizioni.

Il primo riconoscimento del Regno d'Italia fu fatto da una grande potenza, quella de' suoi creditori; e non fu senza una grandissima importanza.

La perequazione fondiaria avrà effetti non molto dissimili. Una maggiore sicurezza nell'incasso dell'imposta, un aumento delle risorse dello Stato, una più equa distribuzione che renderà l'aggravio più leggero, laddove era insopportabile, una maggiore fiducia dei creditori verso il debitore generale, perchè fatto più ricco, e più sicuro dei suoi mezzi, una maggiore facilità di percezione delle imposte, oltre tutte le conseguenze di questa condizione di cose, cioè l'unificazione della legge ipotecaria, e di tutte quelle che si attengono alla proprietà ed alle sue mutazioni, saranno io credo il risultato di questo provvedimento.

Non si dimentichi che la perequazione, la quale a prima vista sembra riconfermare le antiche divisioni territoriali, è precisamente destinata a farle scomparire, perchè se ora si accennano nominativamente tutte le provincie nelle quali l'Italia è scompartita, egli è perchè il punto di partenza è stato forzatamente quello dello stato di fatto nel momento attuale; si annunzia che il male esiste tuttora ma, se ne indica nello stesso tempo il rimedio. Queste denominazioni, che urtano così ingiustamente il sentimento nazionale, perchè ricordano le antiche divisioni che formarono la sua principale

aventura, sono destinate a morire per non più sorgere allorchè nel 1867 il Parlamento avrà sanzionato il conguaglio definitivo di questo tributo per tutto il Regno d'Italia.

Abbiamo un solo esercito, una sola marina, un solo debito pubblico; otteniamo un solo sistema d'imposte, ed è impossibile che questi fatti non agiscano potentemente nella consolidazione del Regno.

La proclamazione del Regno d'Italia ha bisogno di tradursi in atto nelle sue ultime conseguenze. Alla conquista materiale dovuta ai mezzi materiali, fa d'uopo che succeda la conquista morale, coi mezzi morali.

Molto rimane ancora a farsi. I Codici civili e penali attendono l'approvazione del Parlamento. L'amministrazione comunale e provinciale non ha che apparenze della uniformità, ed il nuovo organamento è invano atteso da molto tempo.

Ben a ragione noi tutti gridiamo contro i progetti di una federazione che i maggiori potentati d'Europa vagheggiavano per l'Italia; ma per poco non siamo costretti a confessare che, se si guarda alla nostra interna organizzazione amministrativa, siamo nella più flagrante federazione, giacchè non v'è provincia dalla Lombardia sino all'estrema Sicilia che non abbia una speciale legislazione civile, criminale ed amministrativa.

La perequazione attuale è un avviamento a questa unificazione; non respingiamo il tentativo perchè il respingerlo equivale a far indietreggiare il lavoro della unificazione, e senza di essa non credo possibile che ci troviamo pronti e compatti pel grande atto che deve compiere l'unità nazionale.

Vengo ora al secondo punto del mio discorso, all'accusa cioè di parzialità inflitta a questo progetto.

Io non intendo stabilire qui un bilancio tra provincia e provincia, che sarebbe inopportuno e per poco odioso.

Tutte le parti d'Italia hanno pagato un largo tributo di sacrifici pel bene della patria, tutte le parti d'Italia, e non temo d'essere smentito, sono pronte a quei nuovi atti di abnegazione che la patria potesse loro imporre.

Può ben dirsi dell'Italia, quanto alla sua indipendenza, ciò che fu scritto della Francia, quanto alla sua gloria. L'Italia non sarà mai tanto povera da non trovare quanto le occorre per pagare, e largamente pagare la propria indipendenza.

Io convengo che l'attuale progetto di legge avrebbe potuto essere in alcune parti migliorato, e che qualche temperamento avrebbe potuto adottarsi nello scopo della maggior concordia degli animi. Fra le proposte fatte di pubblica ragione ve n'era una che, se non in tutto, almeno in parte, presentava, dirò così, degli elementi di conciliazione.

La differenza (parlo di cifre) che passa fra il sistema del progetto di legge adottato dalla Camera elettiva

e quello che più gli si avvicina, non era certamente grave.

Prendiamo i punti estremi, esaminiamo la posizione della Lombardia e delle antiche provincie secondo i due sistemi.

La Lombardia, secondo il progetto di legge che stiamo discutendo, deve pagare:

Pel 1864, 1865 e 1866 L. 19,110,295 L. 57,330,885
Pel 1867 » 17,717,478

Totale dei 4 anni . . L. 75,048,863
Media dei 4 anni . . L. 18,762,090

Proposta Lanza

Pel 1864 L. 20,931,606
» 1865 » 19,967,316
» 1866 » 19,003,016
» 1867 » 18,038,717

Totale L. 77,940,665
Media dei 4 anni . . L. 19,485,166

La Lombardia pagherà in meno L. 723,076

Piemonte.

PROGETTO MINISTERIALE.

Pel 1864, 1865 e 1866 L. 18,679,876 L. 56,039,628
Pel 1867 » 20,079,106

Totale dei 4 anni . . L. 76,118,734
Media dei 4 anni . . L. 19,029,683

Proposta Lanza.

Pel 1864 L. 16,870,523
» 1865 » 17,819,611
» 1866 » 18,788,757
» 1867 » 19,757,876

Totale L. 73,016,795
Media L. 18,254,198

In più il Piemonte . . L. 775,485

Che se poi viene posto a raffronto l'anno 1867, che è quello che pone termine al periodo di transizione per i due sistemi, le differenze si fanno ancor minori.

La Lombardia, secondo il Ministero L. 17,717,478
secondo Lanza » 18,038,717

La Lombardia pagherà in meno . . L. 321,239

Il Piemonte, secondo il Ministero . . L. 20,079,106
secondo Lanza » 19,753,874

Il Piemonte pagherà in più . . . L. 321,232

Evidentemente, si poteva tentare un avvicinamento fra i termini dei due progetti, e quanto alle somme di tributo annuo, e quanto al proporzionale aumento, e finalmente anche quanto al tipo normale del 1867, che formava uno dei punti essenziali di differenza.

Non poté farsi, constatato il fatto, e non ne indago le ragioni, limitandomi a fissare l'attenzione del Senato sopra due punti principali:

1° Che la diminuzione per la Lombardia è ben lontana dal corrispondere alla necessità della sua situazione attuale economica;

2° Alla inopportunità di accettare ora ciò che poteva o forse doveva essere accettato allora.

Se il Ministero e le Commissioni fossero stati logici nelle deduzioni delle conseguenze delle loro premesse il conguaglio avrebbe per la Lombardia presa una ben diversa proporzione.

Quando si dichiara e si prova che la Lombardia paga per il tributo fondiario fuori della misura che le spetterebbe, quando si afferma e si prova che in Piemonte si paga lire 3,96 per ogni abitante, e lire 4,57 per ogni ettare, mentre la Lombardia paga lire 7,44 per ogni abitante e lire 12,40 per ogni ettare: quando all'articolo 4 si fissa l'imposta normale a lire 17,717,478 e poi si determina che questa cifra sarà applicata solo nel 1867, e che frattanto nei tre anni 1864, 1865 e 1866, si pagherà dalla Lombardia lire 19,110,295, che è quanto dire lire 1.392.817 annualmente (totale lire 4.178.451) in più della tassa normale, si è, io credo, fondati in ragione dichiarando che le conseguenze urtano colle premesse.

È vero che qualche diminuzione si ottenne per la Lombardia, in confronto del tributo che si è pagato finora, ma il provvedimento rassomiglia un poco a quello del medico che aveva trovata la malattia del suo cliente ed il rimedio, ma non voleva guarirlo che per metà.

Ora io credo che le condizioni eccezionali di quella provincia meritano qualche provvedimento più radicale.

Mi limiterò, per non tediare troppo lungamente il Senato, ad accennare sommariamente i fatti principali che possono meglio di qualunque ragionamento far conoscere in quale stato economico si trovi la proprietà fondiaria al di là del Ticino.

Mi appoggerò a documenti ufficiali fatti di pubblica ragione, volendo astenermi da qualunque citazione che potesse essere tacciata di esagerazione.

Il debito ipotecario delle quattro provincie di Brescia, Bergamo, Como e Valtellina ammonta a 354 milioni; la sola provincia di Brescia ne ha per 135 milioni, quella di Bergamo per 102.

Le espropriazioni di immobili, noti bene il Senato, per titolo di imposte arretrate presentano nel triennio 1860, 1861 e 1862 una cifra che è veramente spaventevole, tanto più se si raffronta al decennio passato.

Nella provincia di Bergamo furono espropriate 451 ditte per oltre 5 mila pertiche.

In quella di Brescia ditte 914 per oltre 12 mila pertiche. E quello che è ancora più degno di nota e doloroso si è che, il prezzo per il quale furono venduti riuscì di molto inferiore ai prezzi di perizia determinati per le aste medesime.

Nello scorso decennio il massimo numero degli espropriati in quelle provincie fu 66. Ma oltre queste vendite forzate per causa di imposte non soddisfatte, bisogna tener calcolo e calcolo grandissimo delle alienazioni operate per decreto di tribunali in seguito a fallimenti o cessione di beni: esse ammontano nella provincia di Bergamo a ditte 916, per più di 52 mila pertiche ed a più di 500 ditte in quella di Brescia per oltre 22 mila pertiche. I beni così venduti nella provincia di Bergamo erano stati valutati nelle stime giudiziali circa 10 milioni, e vennero alienati per 4.

Nella provincia di Brescia le stime sommarono a 4,600,000 lire, ed il prezzo ottenuto nell'asta appena raggiunse 2,500,000 lire.

Domandate poi qual è lo stato finanziario dei comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza, e la risposta sarà press'a poco conforme a quella che io vi ho dato per conto dei proprietari fondiarii.

I comuni sono presso che tutti oberati, e la loro condizione economica rassomiglia moltissimo a quella che avevano al tempo di Carlo VI. Essi trovansi aggravati da debiti enormi contratti durante la guerra, sia per altre esigenze del pubblico servizio; per far fronte al pagamento dei soli interessi sono costretti ad aggravare nuovamente la proprietà fondiaria ed a rendere per conseguenza la posizione della medesima ancor più incomportabile.

Vi sono comuni che vivono alla giornata ed io potrei citarne più d'uno.

Le imposte comunali sorpassano qualche volta del doppio e del triplo quella che l'erario dello Stato è in diritto di chiedere.

Quanto agli stabilimenti di pubblica beneficenza, ne citerò uno solo che è certo dei più colossali — l'Ospedale Maggiore di Milano.

Tengo qui la Relazione pubblicata dal preside di quel grande stabilimento che è uno dei nostri onorevoli colleghi, e le cifre che vi sono esposte devono mettere in gran pensiero tutti coloro che hanno il sentimento delle miserie umane.

La rendita lorda di quello stabilimento supera i due milioni; le sole imposte ne assorbono il 20 per cento, vale a dire un quinto della rendita lorda, e più della metà della rendita netta.

Le cose sono giunte a tal punto che se oggi la Cassa di Risparmio di Milano, che ha fatto mutui ipotecarii per circa 80 milioni, dovesse far vendere anche solo una parte dei terreni ipotecati per saldare gli interessi

in mora, produrrebbe una gravissima perturbazione nella proprietà fondiaria senza ottenere lo scopo, anzi colla sicurezza di perdere una parte del proprio capitale per il diminuito valor dei fondi.

Certamente non sarà il sollievo di qualche centesimo del tributo fondiario che toglierà tanto male: ed io se dovessi fare un rimprovero al Ministero, non lo limiterei certamente al troppo lieve discarico dell'imposta attuale, ma alla mancanza di un complesso di altre disposizioni.

È necessario anzitutto che si frenino le spese dei comuni i quali hanno troppo largamente abusato della libertà loro accordata da una legge che si riassume in queste parole: « Vota l'imposta chi non la paga, e paga l'imposta chi non la vota. » Inoltre è indispensabile che sotto quella forma che si crederà migliore, ma il più presto possibile, sia impiantato uno stabilimento di credito fondiario.

Senza l'assieme di tutte queste disposizioni, la proprietà fondiaria, prima base della ricchezza nazionale, si troverà profondamente scossa, perchè la forza produttiva non sarà più in proporzione coi balzelli che la necessità pubblica ha pur d'uopo di imporre.

Ciò detto, vengo all'ultima parte del mio discorso, al punto cioè che contiene l'adozione od il rigetto della legge.

Dissi che un temperamento si sarebbe potuto adottare per la maggiore concordia degli animi, e ne indicai la base. Ma ciò che non si è fatto, può farsi attualmente con speranza di ottenere uguali risultati? Se si adotta un emendamento nel senso sopra indicato, il Senato può avere la convinzione di aver fatto opera di conciliazione?

Non lo credo, e le ragioni mi paiono evidenti. Non esaminerò il valore degli emendamenti che potessero venir proposti, ma domanderò al Senato se ritornando la legge così modificata all'altro ramo del Parlamento, esso è poi certo che le modificazioni stesse saranno accettate puramente e semplicemente.

Ora io dico, in questa incertezza, nel dubbio che vengano risollevate tutte le questioni già poste in campo, e che occuparono più di 35 sedute, è cosa prudente l'avventurarsi in un tentativo, che a vece di ristabilire la pace negli animi, potrebbe al contrario ridestare più viva la lotta?

Questo solo pensiero, questo dubbio, mi fanno propendere per un sistema più risoluto, e sebbene sotto alcuni punti io ed alcuni miei amici avremmo preferito qualche cambiamento nella legge attuale pure ci siamo decisi per la preponderanza delle viste dell'interesse generale a respingere qualunque emendamento, ed a votare la legge quale ci è pervenuta dalla Camera dei Deputati.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. L'ora mi pare troppo tarda, e

proponendomi io di fare un discorso che sarà necessariamente lungo, e desiderando di non accettare senza beneficio d' inventario i risultati dell' operazione della Commissione governativa, pregherei il Senato a volere aver la bontà di assentire che si rimandasse a domani la discussione.

Presidente. Se non ci sono osservazioni in con-

trario, si rimanderà il discorso del Senatore Farina a domani.

Domani dunque il Senato è convocato in seduta pubblica al tocco preciso per il seguito della presente discussione.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXVI.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto d'una petizione — Istanza del Senatore Sylos-Labini sull'oggetto della petizione N. 3463 — Seguito della discussione del progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Discorso del Senatore Farina contro il progetto — Sospensione della seduta — Richiamo del Senatore Di Laconi per una rettificazione — Schiarimento del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Di Laconi — Seguito del discorso del Senatore Farina — Risposta del Regio Commissario ai varii appunti degli oppositori del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica ed il Regio Commissario.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della seduta di ieri.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, il processo verbale si intenderà approvato.

(Approvato.)

Si darà lettura di un sonto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3512. Alcuni proprietari di case recentemente costrutte nella città di Genova domandano che venga modificato il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria nel senso che sia mantenute il privilegio di esenzione dai tributi loro concesso con Decreti reali. »

Senatore Sylos Labini. Domando la parola per una petizione.

Presidente. Il Senatore Sylos-Labini ha la parola.

Senatore Sylos-Labini. Prego il Senato di dichiarare d'urgenza la petizione del signor conte Luigi Prina, ex delegato del Governo sardo a Terracina, portante il N. 3463.

Presidente. Per quale motivo ?

Senatore Sylos-Labini. Nell'interesse della giustizia e della dignità del Governo:

Presidente. La Commissione delle petizioni terrà sicuramente in grande riguardo tutto ciò che si attiene alla giustizia ed alla dignità del Governo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PEL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Dopo che tanti e così distinti oratori e in questo e nell'altro recinto del Parlamento trattarono la materia nell'esame nella quale io vado ad inoltrarmi, parrà strano che io pure mi intrattenga il

Senato sopra una materia che può dirsi, o che almeno è da alcuni ritenuta, come completamente esaurita.

Certo, se a ciò fare io mi determino, non è per soverchia fiducia nelle debolissime mie forze; ma dacché voi mi avete onorato del mandato di far parte della Commissione per l'esame di questo progetto di legge, io credo debito mio di farvi conoscere le cause in forza delle quali io non potrei assecondare il parere della maggioranza della Commissione medesima.

Un altro motivo mi determina ad esporvi i miei sentimenti al riguardo, e questo motivo mi è tutt' affatto personale, perchè posto nella condizione di conoscere non per gli estesi ma per i discretamente numerosi possessi ai quali accudisco, le diversità esistenti fra diversi dei principali catasti del Regno, io ho creduto che non affatto disutili potessero riuscire quelle cognizioni che ho dei catasti medesimi.

In una discussione nella quale essenzialmente si deve tenere per massima fondamentale l'eguaglianza di tutti i contribuenti nel sopportare i pesi dello Stato, prima che io entri nel merito della medesima sento il bisogno di allontanare alcune eccezioni, dirò così, pregiudiziali che vennero poste in campo contro coloro che combattono il ministeriale progetto.

La prima di queste eccezioni consiste nel dire: voi venite a censurare questo progetto ora che ne conoscete i risultati. Ma perchè quando i germi di questo progetto furono adottati quando fu sparsa la semente che ora produce il suo frutto, voi non vi opponeste allora, voi non combatteste il Decreto che preludeva al progetto medesimo?

Per verità se questa eccezione fosse fatta fuori di qui, io comprenderei che potesse avere qualche peso; ma qui dove ciascuno di noi sa che nessuna legge può essere fatta senza che abbia il nostro consenso, è strano veramente che si venga a dire che si doveva intraprendere una discussione prima ancora che il progetto di legge fosse formulato, prima che il nostro parere fosse richiesto.

Altrode, Signori, il difetto di questa legge sta egli nelle massime fondamentali accennate dal Decreto; o sta nella erroneissima applicazione che ne venne fatta?

Io non esito un istante a dichiarare che se riconosco e giusto e fondato che una perequazione si studi, credo nello stesso tempo che sia impossibile di venire ad un risultato più contraddittorio, più sperequante di quello che il preteso progetto di perequazione presenta.

Dunque questo argomento che fu messo in campo non ha evidentemente valore alcuno.

Una seconda eccezione fu quella di dire: Ma che? Voi che vi opponete a quanto fa il Governo non sapete suggerire niente di meglio: suggerite un altro sistema che sia migliore di quello del Governo. Per verità, Signori, questa obbiezione è strana. Il Governo ha fatto studiare tre anni questo progetto, dopo tre anni ne è venuto fuori, a mio credere un *ridiculus miss*; e voi

volete che noi in tre settimane o quattro vi presentiamo un altro progetto? Dunque anche questa eccezione è affatto destituita di fondamento.

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, che mi rincresce di non vedere attualmente al suo banco, metteva in campo ieri due singolari argomenti per sostenere che l'aumento che si impone alle antiche provincie dello Stato è tollerabilissimo, e che infine se pur dovesse riuscire pressochè intollerabile, esso avrebbe però fruttato un grandissimo vantaggio, cioè: che si perequassero internamente i vari catasti delle varie provincie e comuni delle antiche provincie dello Stato.

Prima di tutto l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, alludendo a non so chi (a me no certamente) disse che taluno che pel passato aveva trovato possibile l'aumento di 7 milioni per le antiche provincie, ora lo combatte. Ma l'onorevole Ministro ha dimenticato sgraziatamente alcuni importantissimi fatti. Questi consistono in che quando questa pretesa adesione all'aumento di 7 milioni venne data, non era ancora in vigore il catasto della Sardegna che, tutti voi sapete, rende da 2 a 3 milioni, di maniera che questi pretesi 7 milioni verrebbero già ridotti a 4 o 5. Inoltre a quell'epoca era aggregata alle antiche provincie la Savoia, e tutti sanno che quella provincia aveva un catasto piuttosto tenue, sull'aumento del quale potevasi naturalmente contare. Infine ha dimenticato che anche Nizza che pure aveva un catasto assai tenue faceva parte delle provincie medesime.

Per conseguenza voi vedete a cosa si riduce questa osservazione del signor Ministro dei Lavori Pubblici, che presso a poco può dirsi un mero equivoco.

Resta a dire del subriparto. Il subriparto è necessarissimo, io ne convengo; ma che? o Signori, per porzionare le forze di una determinata provincia a sostenere un peso voi le aggraverete tutto in modo insopportabile? Per verità che questo è un mezzo nuovo.

Ammazzate il camello, poi ditemi se potrà equilibrare il peso...

Infine, un'ultima eccezione pregiudiziale fu messa in campo, ed è che non si tratta ora di una operazione definitiva e che quindi è superfluo andare ad indagare se veramente fondata in giustizia sia l'operazione medesima; che adesso si stanno facendo studi per fare una operazione definitiva e che quindi quest'aggravio è transitorio, e riesce affatto inopportuno il muoverne alle lagnanze.

Anzitutto, o Signori, una sgraziatissima esperienza non solo del mio paese, ma anche di tutti gli altri, mi ha convinto che in fatto di imposte il provvisorio per lo più si converte, se non in perpetuo, in poco meno che tale.

Io vorrei che coloro che hanno tanta fede nella provvisorietà sapessero addurmi un esempio solo in cui la provvisorietà in fatto di imposta non sia stata completamente smentita dal fatto.

Per conseguenza anche a questa obbiezione, dirò

così, pregiudiziale, lasciate che io non accordi importanza veruna. Ciò posto scenderò all'esame del progetto, ed anzitutto vi dirò l'impressione che ricevetti io stesso esaminando, o per meglio dire dando un'occhiata (perchè esaminare mi sarebbe riuscito impossibile) a quell'enorme faragmine di progetti, a quell'indigesta mole di documenti o poco esplorati, o niente esaminati, e disordinatamente raccapezzati insieme che ci vennero forniti.

Questo mio esame tendeva a farmi conoscere, e ad farmi una idea esatta del sistema che avesse predominato nell'animo dei membri della Commissione governativa per vedere se il sistema medesimo avesse veramente basi razionali che potessero persuadere della giustizia dei risultati. Posto, come io vi diceva, in condizione di poter fare confronto fra i cadasti dei diversi compartimenti catastali di diversi antichi casia precedenti Stati, io aveva riconosciuto bensì, ed amo dichiararlo fin d'ora, che meno aggravate in fatto da questo genere d'imposta erano le antiche provincie dello Stato, ma che questo vantaggio era di gran lunga inferiore a quello che veniva calcolato, e che quindi il sopraccarico che alle provincie medesime volle addossarsi di un 62 1/2 per cento di più dell'attuale imposta prediale riesciva enorme non solo, ma tale da costituire una sperequazione maggiore assai di quella che attualmente sussiste fra i vari compartimenti catastali dello Stato.

Io adunque, come diceva, fra quei 15 o 16 progetti che furono formulati dalla Commissione cercava quale potesse essere quello che veramente avesse determinato la maggioranza della Commissione governativa ad aderire al preferito progetto che si avvicinava a quello che fu poi adottato dall'altro ramo del Parlamento, e presentato dal signor Ministro alla vostra deliberazione. Ma ho il dolore di dire che non sono riuscito a cavar fuori nulla, perchè in quel *Caos*, confesso veramente che non mi fu possibile di trovare qual sia il punto da cui partì la luce che irradiò il progetto adottato.

Ridotto a questa posizione ho dovuto fare un esame succinto di alcuni dei punti principali da cui parmi che si siano prese le mosse per giungere all'attuale risultato; questi punti principali mi sembrano i seguenti:

Si guardò anzitutto la popolazione dei vari compartimenti catastali. Si prese in secondo luogo ad esame i catasti vari delle singole provincie, si procurò di corroborare quei catasti con un numero di indicazioni statistiche economiche raccolte qua e là e come fu possibile; infine si passò ad un terzo sistema, si venne cioè ad uno spoglio di contratti di vendita seguiti nei vari compartimenti catastali. A questo spoglio si aggiunse un calcolo della ragione dell'interesse che si ritenne prevalente nei singoli compartimenti catastali, e si procurò di determinare la relazione fra la ragione dell'interesse e la rendita censuaria di ciascun compartimento: ed infine dal confronto del prezzo di vendita si dedusse il valore della rendita censuaria di

ciascuno dei compartimenti medesimi, per quindi venire ad un riparto, che se non è quello della legge, è almeno uno di quelli che maggiormente vi si avvicina.

E dico che vi si avvicina, perchè nonostante che si sia molto gridato sulla coincidenza dei risultati, io mi riervo di far vedere al Senato, che un solo fu il risultato, in cui vi fu coincidenza, cioè il finale, ma che fra quelli che vi condussero, non vi fu coincidenza giammai.

Come vedete, il primo sistema, cioè quello sul quale si basò l'imposta territoriale sul numero della popolazione è un sistema che tenderebbe niente meno, che a convertire l'imposta territoriale in un'imposta di capitazione.

Ora tutti voi meglio di me sapete che di tutte le imposte quella di capitazione dappertutto fu giudicata per la peggiore, e ciò mi basta.

Questo sistema inoltre tende a stabilire un rapporto certo fra il numero della popolazione e la rendita del suolo, rapporto che non esiste nemmeno.

Che errori economici tanto massicci si potessero mettere in campo quando la scienza economica era ancora nei suoi incunaboli, io lo capisco, e capisco ben anche che i *fiisocratici*, i quali ritenevano, che non vi fosse, che la rendita della terra, che veramente esprimesse una ricchezza, cadessero in questo errore; ma che al giorno d'oggi si ripeta questo argomento, permettete che io ne faccia un po' le meraviglie.

Nacqui in un paese in cui una metà o più della popolazione vive del mare; a chi mi affaccia questo argomento mi viene la voglia di ripetere una risposta che ricordo aver udito da bambino.

Eravi un buon individuo del continente che giunto nella mia città natale, domandava ad uno del paese: Ma dove sono i vostri campi, i vostri prati? E quegli accennando al mare rispondeva: Eccoli dessi non vi paiono abbastanza estesi?

Eccovi, Signori, la risposta del volgare buon senso a chi pretende di dedurre dalla popolazione un argomento della ricchezza territoriale, della rendita del suolo, e quindi della imponibilità della medesima, perchè, siccome al giorno d'oggi non è più controverso, che ogni lavoro è sorgente di ricchezza; così è evidente che la ricchezza non può più desumersi da un solo ramo d'industria, ma deve distendersi a tutti i rami della medesima; e siccome una gran parte della popolazione nei diversi rami dell'industria si riparte; così è naturale che non esista più nessun necessario rapporto fra la produzione agricola ed il numero della popolazione, specialmente quando una gran parte della popolazione medesima si alimenta, e si esercita continuamente in un'industria diversa dall'industria agricola.

Scendo ora all'esame del secondo fra i principali criteri che servirono di base ai 15 o 16 progetti messi in campo o dalla Commissione, o dai membri della medesima, cioè quello desunto dai catastri e da altre in-

formazioni economiche assunte da coloro che formularono questo secondo genere di progetti.

Per poter assumere un unico sistema di catasto vigente per base di un calcolo generale, evidentemente bisognava prima di tutto pareggiare fra loro e nei loro risultati le basi dei diversi catasti, mentre se non si pareggiano le basi non si potrà mai nei catasti attualmente esistenti avere una base per dedurre dall'uno quello che si debbe pagare nel sistema dell'altro. Ora i sistemi vigenti in Italia in fatto di catasti sono diversissimi, e si può dire che nell'Italia tutti i sistemi di catasti diversi che si conoscono siano in attività.

Infatti noi abbiamo in Italia catasti basati sul sistema della stima parcellare, come sarebbe ad esempio quello di Lombardia: ne abbiamo un altro basato sulle denunce, come sarebbe ad esempio quello della Liguria: ne abbiamo infine di quelli basati sullo spoglio dei contratti come sarebbe quello delle provincie Napoletane.

Or dunque se noi non pareggiamo le basi di questi singoli catasti noi non potremo mai venire ad una unità di rapporto la quale metta il riparto dell'imposta in relazione diretta colla massima generale dello Statuto, che ciascuno debba contribuire alle spese dello Stato in proporzione del suo avere. Se non abbiamo dunque un dato comune da cui desumere questa proporzione risulterà sempre la sproporzione vigente, ed anche forse maggiore.

Ma nella determinazione della rendita catastale o censibile nei metodi vigenti in Italia vi sono attualmente disparità grandissime. In Toscana ad esempio la rendita catastale è una rendita netta, deducendosi preventivamente da essa le spese provinciali, comunali, di arginatura di fiumi e torrenti ed altri simili. In altri paesi invece la determinazione della rendita censuaria è fatta senza questa prededuzione. Dunque anche per questo motivo è indispensabile per poter dedurre con fondamento dai catasti esistenti una base comune di tassazione, che tutti questi elementi vengano pareggiati fra loro.

Infine vi è una differenza essenziale, e su questo prego il Senato di voler essermi cortese della sua benigna attenzione, giacchè l'enorme sproporzione che sussiste nella valutazione dei terreni delle provincie dell'antico Piemonte e le altre provincie in seguito al progetto che si sta discutendo, io credo che dipenda appunto in modo principalissimo dal non aver tenuto conto di questa circostanza. La circostanza alla quale accenno si è la sperequazione naturale che nasce nei catasti fatti anticamente in forza di miglioramenti sopravvenuti dall'epoca in cui i catasti stessi vennero attivati.

Questa sperequazione è riconosciuta senza dubbio da tutti gli scrittori di questa materia, e venne rimarcata specialmente nella Lombardia allorchè si trattò di porre in relazione e perequare l'antico censimento milanese fatto in scudi col nuovo censimento stato ordinato dal Governo austriaco e valutato in lire austriache.

Di questa sperequazione fa cenno principalissimo il signor Nervo nella sua relazione fatta alla Commissione governativa a pagina 40, nella quale parlando della sperequazione riconosciuta fra l'antico catasto e quello fatto dietro le disposizioni del Governo austriaco in quelle provincie, così si esprime:

« Riuscirono i due catasti dissomiglianti di sostanza quanto ai terreni, primo (notate bene che lo mette per il primo) per essersi le antiche stime riferite al loro stato di coltura nel 1754, mentre le nuove si riferirono al loro stato nel 1828. »

Ora, Signori, se non si tiene conto di questo fatto gravissimo, o se, come andrò indicando in appresso per stabilire la perequazione generale voi vi riportate al censimento come fu fatto nel Piemonte in parte un secolo ed un quarto fa, in parte quasi cento anni fa, voi ne avrete degli errori gravissimi.

Permettetemi qui che per dimostrarvelo io faccia un caso pratico che io dedurrò da documenti autentici, giacchè non vorrei che alcuno potesse supporre che per agevolarmi la dimostrazione del mio assunto io immaginassi cose meno fondate e meno appoggiate a documenti; dunque io dedurrò questo caso da fatti autentici. Come tutti sanno il catasto delle antiche provincie si divide specialmente in due, dirò così, principalissime frazioni; una di queste è retta dall'antico catasto lombardo che venne con identiche norme applicato alle provincie che furono col trattato di Worms cedute al Piemonte; queste provincie sono: la Lomellina, Novara, Voghera, Pallanza, Tortona ed Alessandria.

In alcune di queste provincie il censimento era già ultimato quando venne fatta la cessione, ma era ultimata, dirò così, l'operazione di campagna, ma non ancora nè compiute, nè pubblicate le stime; in alcune altre questi lavori non erano che iniziati e vennero compiuti per un ordine apposito dell'autorità allora regnante in queste stesse provincie con norme perfettamente identiche a quelle della Lombardia. Questo catasto pareggiato al Lombardo ammetteva una variazione di tassazione a seconda delle singole colture che si verificavano in ciascun comune; questa tassazione era determinata nel modo seguente, come si trova nel Dubois ove ciascuno potrà occorrendo verificarlo, al tomo 20.

Vennero, dico, in media censiti gli aratorii sei scudi, una lira e 5/8 per ogni pertica; i prati 12 scudi, 2 lire e 4/8 per ogni pertica; le vigne 8 scudi, 2 lire e 7/8 per pertica; i boschi 2 scudi, 3 lire e 2/8 per pertica. Ora supponiamo che esista un territorio, l'estensione del quale sia di 6000 pertiche, e supponiamo che questo comune avesse, quando fu censito, 3000 pertiche di boschi, 1500 pertiche di vigne, 1500 pertiche di campi; il suo censimento sarebbe il seguente, e vi prevengo che in questo non tengo conto delle frazioni di scudo per semplificare i risultati e rendere più agevole a chi sente, ma non ha sott'occhio, calcoli, il tenervi dietro.

Tre mila pertiche di boschi censite a 2 scudi per

per pertica danno 6000 scudi di censimento; 1500 pertiche di vigna a 8 scudi per pertica danno 12 mila scudi di censimento; 1500 pertiche di campi censiti a 8 scudi la pertica danno 9000 scudi di censimento; totale estimo del comune 27 mila scudi. Supposto il valore venale dello scudo di estimo (faccio una supposizione che si avvicina molto alla realtà), supposto, dico, il valore venale dello scudo d'estimo di lire 20: avremo per tutto il territorio un valore venale di 540 mila franchi.

Supponiamo ora che due delle tre mila pertiche di bosco siano state, per l'apertura di un canale irrigatorio come è avvenuto in molte parti dello Stato, convertite in prati; in ciò voi vedete che non vi è niente di strano, specialmente se andate nelle pianure nelle quali si sono aperti molti nuovi canali irrigatorii. Evidentemente queste due mila pertiche di cui è stata cambiata la coltivazione rappresentano un valore venale che, tenuto per base giusta l'estimo antico, non corrisponde più al valore dei 4 mila scudi, ma corrisponde al valore di 24 mila scudi d'estimo.

Questo è evidente perchè se il bosco quando si fece il censimento era censito due scudi per pertica perchè era bosco, ora che da bosco venne convertito in prato, dal valore di due scudi che aveva acquistato col cambiamento invece un valore di 12 scudi per pertica. Credo che nessuno possa rievocare in dubbio questa dimostrazione.

Voi dunque avrete in questi antichi 4 mila scudi di estimo non un valore di 80 mila lire, ma un valore venale di 480 mila franchi.

Fate ora che ivi prendendosi per base di perequazione lo spoglio dei contratti, che è l'unica base *razionale*, della quale trovai fatto cenno in tutta quella gran faraggine di progetti dianzi accennati; fate, dico, che prendendo questa base si valuti l'intero territorio. Se l'ufficio che fa questa operazione scarta per le variazioni di coltivazione avvenute questi contratti dallo spoglio, il valore venale desunto dell'estimo del comune, resta sempre di lire 540,000. Ma se invece tal contratto è nello spoglio compreso, siccome ai 4000 scudi spogliati verrà attribuito un valore venale non di lire 20, come era originariamente, ma di lire 120 caduno, perchè sono stati convertiti in prati, così ne seguirà che facendo l'operazione prescritta dalle istruzioni diramate agli uffici che dovevano operare lo spoglio dei contratti, il valore del territorio verrà giudicato di lire 3,140,000, e così quasi sei volte di più di quello che sarebbe stato valutato escludendo lo spoglio del contratto medesimo.

Voi dunque vedete, o Signori, quale immensa necessità ci sia, se si vuol fare una operazione anche provvisoria, ma di vera perequazione di catasto, di fare avvertenza di scartare dallo spoglio dei contratti quei terreni dei quali è stata variata la coltura; se no vi troverete nell'imbarazzo, che questi terreni avendo ancora l'estimo di conto, di centoventi, di centotrenta anni fa in forza della coltura che avevano allora e che

venne poi cambiata, attribuirete non ad essi soltanto, ma a tutti gli altri terreni, di cui determinate il valore dipendentemente dallo spoglio dei contratti, attribuirete, dico, un valore che sarà quadruplo, quintuplo o sestuplo del vero, a seconda della variazione di coltivazione che i terreni medesimi hanno subito.

Ho detto come fosse stata riconosciuta questa circostanza come una fonte gravissima di sperequazione, e non ostante io vedo con sorpresa che di ciò la Commissione non tenne nel fatto conto veruno.

Se non che a questa mia asserzione si contrapporrà forse un'osservazione contraria, e si dirà: eh, se questo è successo nelle antiche provincie, è successo anche nelle altre. Dunque a che ci venite voi additando questa circostanza di fatto completamente trascurata come una fonte di sperequazione? Voi siete in errore; questo si è verificato dappertutto, e quindi si è fatta una proporzione dall'essersi questa circostanza appunto da per tutto avverata.

Signori, quest'asserzione è completamente erronea, perchè voi vedete come per un catasto recente questa circostanza non possa avere alcuna importanza.

Immaginate, per esempio, il catasto della Sardegna. Ma da 8 o 9 anni a questa parte che quel catasto è in vigore non possono essere avvenute le variazioni di coltivazione che hanno avuto naturalmente luogo nei paesi dove queste variazioni hanno potuto compiersi nel corso di un secolo o nel corso di poco meno che un secolo e mezzo.

Dunque evidentemente questa fonte prima di disuguaglianza, di sperequazione che era riconosciuta, che era accennata come tale nei documenti stessi che stavano davanti alla Commissione, non venne menomamente valutata, non ne venne tenuto conto.

Dunque voi avete una fonte di sperequazione gravissima che vizia tutto il sistema delle vostre operazioni.

Quasi che poi questa fonte di sperequazione (per parlare della quale io dovetti interrompere l'ordine delle mie idee, onde accennare al terzo sistema fra quelli che vennero presi per base dei varii progetti che si sono formulati) quasi che, dico, questa fonte di sperequazione non bastasse per rendere già questo secondo sistema sommamente vizioso e cagione di errori, vi si aggiunse anche un certo ravvicinamento così strano, così capriccioso, che per verità io sono meravigliato come abbia potuto una cosa simile venire in mente ad uomini che per altro io riconosco degni del massimo rispetto o della massima stima e per i quali professò il più sincero ossequio.

Come vi diceva dunque venne in mente agli autori di quel progetto di pareggiare, per esempio, la massima parte della Liguria alla provincia di Bergamo.

Ma da parte del cielo, che analogia questi signori hanno trovata fra il Bergamasco e la Liguria, tranne quella di essere entrambe provincie montuose? Che analogia trovarono fra i prodotti del Bergamasco e quelli del Genovese?

Crescono forse sul Bergamasco gli oliveti, gli aranci, gli agrumi?

Abbiamo forse in Liguria la estesa coltivazione di cereali e di gelsi che era in passato, ed ora sgraziatamente non più, tanto prospera nel Bergamasco?

No, niente affatto, colture e produzioni sono affatto diverse.

Ma vi è forse un' analogia nel sistema economico di coltivazione? Niente affatto. Noi abbiamo in Liguria il sistema delle mezzadrie generali invalso dappertutto. Non credo che questo sistema prevalga nella provincia bergamasca.

Ma che? mancavano forse nelle rimanenti parti d'Italia provincie aventi cadasti, che avessero analogia di produzioni e di coltivazioni e di sistema di amministrazione agraria simili a quello della Liguria? Certo che no; mentre che quasi tutte le italiane sponde del Mediterraneo hanno prodotti ad un dipresso identici a quelli della Liguria.

La mezzadria è in vigore in Toscana, come tutti sanno, e quasi esclusivamente prevale in quella località.

Perchè adunque andare così a capriccio a paragonare la maggior parte della Liguria al Bergamasco, col quale non aveva attinenza alcuna?

Una ragione però c'era, ed era che Bergamo è una delle provincie ove si paghi più che in altri cadasti d'Italia; e quindi si è stimato opportuno, quantunque non vi fosse alcuna analogia, di pareggiare i cadasti delle due provincie sovraindicate.

Dimenticavo per altro di dire che veramente una analogia c'è, ma di questa nella perequazione non si è tenuto conto; anzi sgraziatamente aggrava enormemente le condizioni di coloro che in tale circostanza si trovano, ed è che tanto la Liguria quanto il Bergamasco sono flagellati dalla crittogama.

Quanti e quali errori poi si facessero strada nella raccolta di quei dati che si dissero statistici, raccolti qua e là o anche da informazioni, io non saprei dire. Per esempio, trovo in un certo progetto che vi sono 300 ettari di oliveti nella provincia di Novi, e vi prego di credere che chi è capace di trovare una sola pianta di oliva in quel circondario sarà un'araba fenice. Abbiamo in compenso 15 ettari di prati nella provincia di Genova, ma se si scambiano per prati i gerbidi delle montagne, eh! allora ne abbiamo molto di più. Forse ce ne saranno almeno parecchie centinaia di ettari; ma prati davvero, io credo che quello che li trovasse avrebbe diritto ad avere il premio almeno di un trono! Vi si posero poi 73 ettari di campi, che davvero non so dove siano e viceversa soli 50 ettari di vigna; e credo che ve ne esistono parecchie centinaia, che senza far torto alla mia provincia superano i 200. Troverete per esempio che Alessandria ha un'estensione geografica di 85,000 ettari ed una produttiva di 86,000 di maniera che la produttiva supererebbe la

geografica, e così via via. (*Rumori al Banco dei Ministri.*)

Ciò posto voi certo non maraviglierete se io farò eco all'autore stesso di quel progetto, il quale a pagina 123 dei verbali della Commissione sosteneva che con tale progetto veramente non si voleva arrivare ad un risultato (sono le frasi precise), ad un risultato *logico e razionale*, ma che bastava fare qualche cosa che potesse avere esecuzione.... (*Rumori al banco della Commissione.*)

Ora, Signori, se in fatto d'imposta mettete per base che non sia necessario di fare niente di *logico e razionale*, ma solo qualche cosa di possibile, nello stesso modo che avete imposto 20 milioni di più circa, potete imporne 200, perchè bene o male che ciò sia, la base dell'imposta, che è la terra, non fugge, e vuol dire che se i contribuenti non potranno pagare, voi li espropriate, ma l'imposta almeno per qualche anno sarà pagata.

Del resto, Signori, l'anzidetta dichiarazione io la accetto perchè emana da uno degli autori di questo progetto.

Ma la conoscenza delle circostanze indicate persuase la Commissione alla ricerca di un terzo sistema nel quale, senza abbandonare la base dei catasti, si procurasse di stabilire una attualità ed unità di riparto fra i vari catasti attualmente esistenti in Italia per ricavarne poi la pretesa perequazione che si vuole colla legge attuale imporre.

Questa attualità ed unità di rapporto si credette poterla rinvenire nello spoglio dei contratti di vendite che ebbero luogo in Italia nel decennio che corse fra il 1850 ed il 1860.

Se di questa base si fosse fatto l'uso opportuno e conveniente, se nella esecuzione del lavoro si fosse tenuto conto di tutte le circostanze influenti, io credo veramente che, trattandosi di un'operazione provvisoria, difficilmente si sarebbe potuto trovare in genere una base più adatta per il risultato che si voleva ottenere.

Se non che, anche a questo riguardo, esistevano delle circostanze generali che avrebbero potuto far trovare meno opportuna questa base medesima.

Queste circostanze generali consistevano nell'anormalità del periodo durante il quale i contratti seguiti si prendevano ad esaminare; anomalie dipendenti e dalle variate circostanze politiche e dalla perturbazione inerente alle medesime, e specialmente, trattandosi di valutazioni di terreni e di prodotti agrari, dalla circostanza dello sviluppo di due gravissime malattie, le quali, come tutti sanno, affliggono grandemente e acclamano immensamente le produzioni del suolo italiano; e non solo le scemano, ma costituiscono una grande sproporzione fra i prodotti dei terreni che sono infetti da queste malattie, e quelli che affetti non sono, sebene entrambi egualmente censiti.

Io so che a questo riguardo venne risposto, ed opportunamente fino ad un certo punto, che non si poteva

fare altrimenti, perchè o mancavano gli uffici presso i quali trovar raccolti i dati relativi alle vendite, o non esistevano prima i catasti coi quali le vendite si volevano mettere in relazione. Ma, o Signori, se questo costituisce una scusa ammissibile in fatto di esecuzione, non costituisce certo una giustificazione del risultato, mentre nessuno potrà contraddire, nè contrastare che, esistendo queste due malattie ed avendo inferito, hanno creato un'enorme sperequazione nelle valutazioni relative ai terreni, epperò, se ciò può essere una scusa pel fatto, non scusa però che si sia voluto persistere in un sistema che, peccando nelle basi, doveva riuscire a risultati completamente fallaci.

Ed oltre le cause direi quasi generali che rendono meno attuabile in tali circostanze il progetto sovraindicato, nell'esecuzione poi si verificarono sconci gravissimi.

Quando venne emanata la prima circolare si erano avute presenti le principali circostanze che sarebbe stato indispensabile avere di mira nello spoglio dei contratti medesimi posti a confronto coi singoli cadasti vigenti nei singoli paesi.

Queste istruzioni consistevano nel richiedere agli uffici che erano consultati le indicazioni seguenti:

1. Un estratto delle tariffe di stima definitivamente sancite dalle autorità competenti, estese almeno a dieci comuni per ogni circondario;

2. La varia qualità di coltura esistente in ciascuno dei prescelti comuni.

E qui permettete che io insista in quella circostanza che dissi essersi posteriormente trascurata, cioè della varia qualità di coltura, ed essersi trascurata non solo per il tempo presente ma anche per il passato onde non cadere nel pericolo di cui vi ho fatto cenno, di ritenere, cioè, un territorio siccome di un valore quadruplo, quintuplo o sestuplo del vero suo valore venale;

3. Il numero delle classi in cui ciascuna qualità di coltura veniva diviso;

4. L'estimo fissato per ogni ettare a ciascuna qualità di coltura;

5. La superficie in ettari di ciascuna qualità di coltura;

6. Il corrispondente estimo di ogni qualità di coltura nel circondario.

Questa circolare aveva avuto in mira veramente di far eseguire l'operazione in modo che potesse riuscire proficua, ed avesse una base attendibile per una vera perequazione.

Sgraziatamente non essendosi potuto ottenere queste indicazioni, il Ministro diramò un modello nel quale lasciando pressochè intieramente da parte poco meno che tutte le indicazioni, delle quali aveva riconosciuto l'utilità primitivamente, si contentò di chiedere: la superficie complessiva dei fondi rustici descritti nei contratti; la somma dei prezzi di vendita relativi; la somma dei relativi allibramenti catastali; il prezzo medio per

ettare dei fondi descritti nei contratti di vendita; il rapporto medio tra il valore venale o prezzo di vendita dei fondi, ed il loro estimo catastrale.

Voi vedete quindi, che accontentandosi di queste indicazioni, egli ha perduto completamente di vista il criterio principale per poter dedurre con fondamento che i terreni venduti potessero stare in relazione con i terreni dello stesso territorio che non erano ancora stati venduti; giacchè come rammentate benissimo se da un contratto di vendita di una pertica di bosco, deduco il valore di vendita di tutto il territorio nel quale vi siano prati in gran numero si cade in un enorme errore in meno di valutazione. Se viceversa da una vendita di una pertica di prato deduco il valore delle pertiche di bosco, cado in un eccesso di valutazione nel senso contrario.

Dunque nel modello stampato per lo spoglio dei contratti, distribuito a tutti gli uffici che dovevano farlo, si perdettero completamente di vista il punto principalissimo d'ogni censimento, che è quello di distinguere fra loro le varie colture che vigono nel territorio del quale si vuole calcolare il valore desumendolo dalla rendita. Vero è che come ultimo avvertimento per questo spoglio dei contratti si disse che coloro che lo eseguivano avessero in mira che qualora per qualcuno dei fondi indicati nei contratti enumerati in ciascuna tabella, non si riuscisse a trovare nei libri catastali il relativo estimo questi si escludessero dall'esame sia della superficie che del prezzo della vendita: ma ciò non aveva nulla a che fare colla indicazione della natura della coltivazione del fondo all'epoca in cui ebbe luogo il suo censimento.

Infine si avvertì di escludere dallo spoglio quei contratti i quali presentavano circostanze anormali. Ma siccome di queste circostanze anormali non fu fatta indicazione veruna specifica, ne nacque che coloro che soprintendevano lo spoglio la intesero in modo diverso e quindi ebbe interpretazione ed esecuzione affatto diversa in tutti i compartimenti catastali.

Oltre ciò poi in fatto sia per inavvertenza, sia per qualunque altra circostanza della quale ora io non saprei indicare la causa, succedettero errori enormi.

Ieri l'onorevole conte Di Revel accennando allo spoglio della provincia di Torino indicava come ad esempio una vigna che è una villeggiatura (che ciò qui si indica con tale nome) fosse stata scambiata per un terreno a viti. Ora di questi errori non un solo, come il signor conte Di Revel ebbe ad indicare, ma ve ne sono moltissimi. Ma se io non mi dilungherò ulteriormente per indicarvene una considerevole quantità che dal conte Di Revel e da me furono notati precisamente su questi registri, tuttavia citerò in pure un fatto molto più importante di quello citato dal conte Di Revel, ed è il seguente che leggo a pagina 3 del registro dell'insinuazione di Torino. Trovo un contratto fra Ferogli Domenico e Arborio Ferdinando di un ettare e nove centiare di terreno venduto per niente meno che 80,665

franchi, prezzo evidentemente non di terreno coltivo, ma di area fabbricabile.

Siccome poi questi e molti altri errori o di questo o di altro genere esistono negli spogli medesimi, ciò vale a dimostrarvi con quanta poca avvertenza gli stessi siano stati fatti.

Vero è che l'onorevole Senatore Correale assicurava che tutto era andato in perfetta regola, ma nebbene io abbia verificato i registri piuttosto che le altrui asserzioni, in proposito di questa perfetta regola, non ho potuto convincermi.

Ed ora permettete che vi faccia conoscere, sempre per esempio, un altro errore assai più madornale, ed eccolo: nello spoglio dei contratti del circondario di Napoli, i quali riuscirono di una tenuità favolosa, perchè mentre la provincia di Torino ha dato uno spoglio di contratti per 91 milioni, la provincia di Napoli ne ha dato uno di 6 milioni e poco più, e se vi fu chi lo indicò, per di più lo indicò per l'errore che ora sto per indicarvi, e che mostra con quanta precipitazione siasi fatto il lavoro, e come nessuno lo abbia controllato davvero. In questo circondario di Napoli, dico si spogliarono i contratti di vendita dei fabbricati e dei terreni; e, cosa singolare! stando allo spoglio, in 10 anni non si sarebbero fatti contratti nel circondario di Napoli su terreni che per un milione e poche centinaia di mille lire; viceversa in case si sarebbero fatti contratti per lire 4,036,167. Questo è il risultato che abbiamo nello spoglio finale del registro; ma riportando tale spoglio nella tabella che sta in capo del registro stesso, sapete cosa si è fatto? Si è attribuito alle case il valore degli stabili, ed agli stabili il valore delle case, cosicchè gli stabili che erano di un valore di un milione, sono diventati del valore di quattro e più milioni, mentre si è lasciato per altro identica la cifra del loro censimento.

Voi dunque vedete che enorme errore sia questo, mediante il quale viene quadruplicato il valore vero di un'identica somma di censimento.

Signori, se vi dovessi analizzare a questo modo l'immensa farragine di dati che sono stati trasmessi al Parlamento, non finirei di parlare forse nemmeno per questa giornata, e mi accorgo che già sufficientemente ho tediato il Senato, quantunque debba dire ancora non poche cose.

Ma oltre lo spoglio dei contratti, che voi vedete come sia stato eseguito nel mandare l'operazione ad effetto, non si badò poi alla natura degli uffici a cui si commettevano. Ora anche questa inavvertenza diventò fonte di sproporzione grandissima.

Nelle antiche provincie, gli stati o registri sui quali si doveva registrare questo spoglio, si diressero agli uffici d'insinuazione; ma questi spogli portavano una colonna nella quale si doveva registrare l'ammontare dell'estimo del fondo venduto, e l'ammontare complessivo dei territori che si voleva non censire ma valutare venalmente, se mi è permessa questa espressione, col

mezzo dello spoglio dei contratti e del prezzo del terreno che era stato venduto.

Come tutti sanno, presso gli uffici d'insinuazione delle antiche provincie non esistono registri catastali, ne viene la conseguenza che queste colonne furono lasciate perfettamente in bianco dagli uffici d'insinuazione e vennero trasmessi invece dagli insinuatori i registri ai singoli catastrari comunali, perchè riempissero le colonne medesime, applicandovi le rispettive cifre.

Ora voi vedete che il catastraro comunale, il quale solo avrebbe avuto il mezzo di riconoscere se esisteva o no quella tale variazione di coltura che vi ho detto essere fonte di gravissima sperequazione, questo catastraro, dico, non aveva più niente a fare tranne riempire la colonna, mentre la scelta dei contratti già era fatta dagli insinuatori, i quali non potevano conoscere la sperequazione nascente per avventura dalla variata coltivazione dei fondi.

Dunque la conseguenza si fu, che gli insinuatori spogliarono indistintamente tutti i contratti, ed essi non furono neanche gli insinuatori, che ciò fecero, giacchè io dimenticavo di dirvi che, siccome l'operazione era molto voluminosa, così si stimò opportuno di darla a cottimo, ed affidarla a semplici scrivani a tre centesimi per contratto, affidando cioè a questi cottimisti lo spoglio del registro della insinuazione.

Ora questi cottimisti, appena talvolta sapevano scrivere correttamente e senza errori di grammatica e di ortografia, ed anzichè scegliere, semplicemente copiavano materialmente i registri dei singoli uffici.

Ora come volete che costoro tenessero conto delle anomalie che il signor Ministro aveva detto di escludere dallo spoglio? Essi nè potevano, nè sapevano riconoscere anomalie alcuna, e quindi tutti i contratti non eccettuati in tutto ed in parte dal pagamento delle tasse di insinuazione furono spogliati; e quando questo spoglio dei contratti venne trasmesso a quell'unico ufficio che avrebbe potuto tener conto delle anomalie catastali, e delle variazioni specialmente di coltura, quest'ultimo ufficio non aveva nessun altro incarico tranne quello di riempire le colonne in bianco che gli erano state trasmesse. Difatti in tutti gli spogli che ho potuto esaminare non ho trovato che un solo catastraro abbia lasciato in bianco alcuna indicazione relativa a vendita di terreni censiti; il che vuol dire che nessun catastraro ha fatto esclusione di contratti indipendentemente da quella variazione di coltivazione che vi ho mostrato essere fonte potentissima di sperequazione nel giudizio del valore venale dei beni di un territorio. Viceversa poi in altri luoghi l'operazione venne commessa ad uffici i quali avevano presso di loro, o per base principale della operazione loro, i catasti ed il censimento dei terreni delle singole località.

Conseguentemente questi uffici, a differenza di quelli delle antiche provincie, potevano eseguire, e vi è tutta la certezza morale che abbiano eseguito lo spoglio dei contratti soltanto dei beni dei quali non era stata va-

riata la coltura, perchè riconoscevano che quella indicata nel contratto era quella che corrispondeva alla coltivazione che avevano i terreni al momento in cui il censimento venne eseguito. Siccome poi nella perequazione specialmente delle antiche provincie si è preso il punto di partenza dal censimento lombardo, deggio osservare che questa operazione per la Lombardia venne affidata ai così detti uffici di Commisurazione; così a questo riguardo è necessario che io rammenti brevemente alcune circostanze.

In Lombardia, come tutti sanno, secondo il Codice austriaco, per il passaggio delle proprietà non era necessario l'atto pubblico. In questo stato di cose gli uffici di commisurazione stati creati per determinare l'ammontare della tassa che si metteva sul contratto di passaggio di proprietà non avevano l'atto di vendita, ma contentavansi delle dichiarazioni o delle parti, o del notaio, relativamente al valore della vendita.

Ai termini dell'art 50 della legge sulle commisurazioni, pubblicata in Lombardia nel 1850, per giudicare se le denunce del valore dei contratti fatti dalle parti, o dai notai, fossero ricevibili o no in questi uffici, dico, si prendeva il seguente punto di partenza, cioè si riconosceva se il valore venale denunciato equivaleva al centuplo dell'imposta prediale erariale, gravitante sul fondo.

Questa è la precisa disposizione dell'articolo 50 della legge del 1850 pubblicata in Lombardia, e di cui non essendovi la traduzione italiana nella Biblioteca del Senato, io mi sono procurata la traduzione mercè la gentilezza di un collega della Commissione del Senato stesso.

Come ognuno vede, questa circostanza metteva necessariamente l'ufficio di commisurazione nella necessità di aver dati catastali dai quali desunse l'ammontare dell'imposta erariale del fondo venduto.

Ma non solo dunque costituiva ciò una diversità con gli uffici d'insinuazione, ma altresì lasciava una latitudine ai contraenti, della quale essi frequentemente risulta che profittavano.

Infatti, nel 1854 emanò una disposizione legislativa in Lombardia, la quale comincia colle parole che vado a riferirvi, e che mostrano evidentemente che seguivano una quantità di denunce di un valore inferiore al vero.

La disposizione dunque del 1854 comincia colle seguenti parole:

« Venne significato che il centuplo dell'imposta prediale non raggiunga di frequente il vero valore delle cose immobili, e che quindi sarebbe conveniente di aumentare la detta misura di commisurazione, ecc. »

Noi abbiamo dunque accertato con un documento autentico che i valori registrati all'ufficio delle imposte di commisurazione erano inferiori al vero, e conseguentemente che gli spogli essendo stati fatti da questi uffici, naturalmente dovevano portare un valore inferiore al venale, perchè, come dico, erano stati tali riconosciuti in quella disposizione.

Posti dunque a confronto questi dati con quelli forniti dall'ufficio d'insinuazione, tale confronto doveva originare una sperequazione, perchè quello degli uffici d'insinuazione era il valore venale desunto dall'atto stesso; quello degli uffici di commisurazione era invece desunto da una denuncia che l'ufficio non poteva rifiutare quando fosse eguale al centuplo dell'ammontare dell'imposta erariale gravitante sul fondo medesimo, o che, come risulta dalle parole che precedono la patente che ho avuto l'onore di leggere, risultava frequentemente inferiore al vero.

Nè questa, Signori, si creda una semplice astrazione e destituita di gravi conseguenze.

Io mi sono fatto carico di porre a confronto il valore venale dello scudo d'estimo di alcune provincie di Lombardia, col valore venale di alcune provincie dell'antico Stato, che hanno catastazioni identiche, ed ho, ben inteso, scelto quelle che avevano pure identica coltivazione, e quindi ho posto a confronto il valore venale delle provincie, per esempio, di Pavia, Lodi, Cremona e Crema, dove prevale la coltivazione irrigua, e simile a un dipresso a quella della Lomellina.

Ho confrontato le tabelle degli spogli di una provincia e delle altre; la media che mi è risultato dallo spoglio dei contratti delle provincie di Cremona, Pavia, Lodi e Crema è di poco più di franchi 18 ed una frazione per ogni scudo d'estimo; la media invece della provincia di Lomellina mi risultò di 32 franchi per ciascuno scudo d'estimo.

Dunque vedete che lo spoglio dei contratti in un sito vi indica un valore minore del vero; nell'altro un valore il quale è desunto da fonte autentica ed al vero venale conforme di gran lunga maggiore dell'altro, e ciò dipendentemente dalla varia natura degli uffici e dei dati sui quali basano le operazioni degli uni e degli altri.

Ciò serve pertanto a provare evidentemente che invece di costituire una perequazione col metodo tenuto nello spoglio dei contratti, si ricorre, non avendo tenuto il debito conto di tutte le circostanze, ad una sperequazione maggiore di prima.

Domanderei il permesso di riposare un momento.

Presidente. La seduta sarà sospesa per 10 minuti.
Senatore Laconi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Scusi; aveva detto che la seduta era sospesa; allora pregherei i signori Senatori a riprendere il loro posto.

Senatore Laconi. Siccome il signor Senatore Farina ha domandato un momento di riposo, e trattandosi di una questione che non durerà cinque minuti.....

Presidente. Ha la parola.

Senatore Laconi. L'altro giorno il signor Senatore Siotto-Pintor ha fatto cenno di un mio scritto con cui si dice che il compartimento di Sardegna è stato

classificato di seconda classe, e quello di Napoli è stato classificato di terza classe. Il signor Ministro aveva risposto alcune parole che io non ho intese; ma ora ho visto dal rendiconto ufficiale che egli negò questo fatto; io quindi sono in debito di comprovarlo. Il signor Ministro lo troverà a carte 705, 706, 707 degli atti della Commissione. Troverà a carte 706 una tabella che comprende i compartimenti qualificati di seconda classe fra i quali vi ha il compartimento di Sardegna, e troverà a carte 707 la tabella dei compartimenti di terza classe, ove è compreso il compartimento di Napoli. È certo che il redattore di queste appendici che portò questa tabella negli allegati dichiara che questa è una anomalia; io non voglio entrare in questa questione, voglio solamente constatare il fatto per non uscire dalla questione puramente personale, riservandomi di entrare più diffusamente in questa questione in altro momento, poichè intendo di proporre forse un emendamento a questo riguardo.

(La seduta è sospesa fino alle 3.)

Presidente. Prego i signori Senatori di prendere i loro posti. Si ripiglia la seduta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Durante il breve tempo che l'onorevole preopinante Senatore Farina pigliava riposo, il Senatore Laconi ha creduto sollevare un piccolo incidente personale relativo a ciò che disse l'altro giorno il Senatore Siotto-Pintor. Io feci un segno di niego a ciò che il signor Siotto-Pintor affermava, e confermo ora quel diniego. M'affido poi che l'onorevole preopinante quando avrà preso cognizione non solo di quelle tabelle che ho indicato, ma eziandio della relazione finale che la Commissione fece al Ministero, resterà persuaso di questo vero, cioè che la Commissione la quale ha fatto il progetto di conguaglio provvisorio dell'imposta prediale, non ha distinto i compartimenti in classi. Tale distinzione si trova inclusa in uno studio di un solo membro della Commissione, il quale volendo esaminare i rapporti fra la produzione e la entità della popolazione, fu condotto a classificare i compartimenti. Questa classificazione, ripeto, non servì ad altro che allo studio personale di uno dei Commissari, e credo non poter essere contraddetto, asseverando che la Commissione non ha fatto tra i vari compartimenti alcuna distinzione di classi.

Senatore Laconi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Laconi. Mi riservo di verificare il fatto appena il signor Ministro mi comunicherà la relazione di cui ha fatto cenno, e quando prenderò la parola sul merito della legge mi riservo, ove fossi caduto in errore, di rettificarlo.

Però io debbo dichiarare, in quanto alla Sardegna, che essendosi sulla base dei 100 milioni del contributo totale applicate nell'atto finale della Commissione governativa lire 2,421,000, e con l'aumento a lire 110

milioni essendosi portato a lire 2,663,000, quella circostanza mi fece credere che quella base non fosse punto variata.

Presidente. L'incidente essendo esaurito, la parola ritorna al Senatore Farina.

Senatore Farina. Un ulteriore fonte di sperequazione dipendente dallo spoglio de' contratti di compra e vendita, risulta dal numero infinitamente minore dei contratti che furono spogliati nei diversi compartimenti dello Stato.

Questa sperequazione è veramente enorme, e permettete, o Signori, che io ve ne dia un saggio ponendo a confronto le somme dei contratti spogliati in alcune delle principali provincie dello Stato.

Nella provincia di Milano, ad esempio, con una popolazione di 862,311 abitanti, i contratti spogliati ascsero a 14,848,289 lire di valore venale. A Napoli si sono tenuti confusi (ed anche questo è fonte di equivoci di sperequazione), i contratti che si riferivano alle vendite di case e quelli che si riferivano alle vendite di stabili; tuttavia essendovi nell'indicazione di molte tabelle gli elementi per sceverare gli uni dagli altri, io mi sono assunto l'ingrata fatica di sceverarli, ed ho trovato che Napoli per i terreni ha spogliato contratti per 6,818,655 di lire con una popolazione di 872,120 abitanti.

Torino invece, con una popolazione di 924,300 abitanti ha spogliato contratti per 91 574,534 lire, e così un quantitativo che corrisponde a poco meno di quattordici volte quello di Napoli.

Relativamente alle differenze di entità di questi spogli, delle quali si fece cenno anche in seno della Commissione, uno dei più dotti e rispettabili membri di essa obbietto in contrario essere queste diversità inconcludenti a fronte di quello che era successo in Lombardia.

Permettete che vi dia lettura testualmente delle sue osservazioni per farmi poi scala a mostrare come le stesse fossero completamente inapplicabili al caso.

« A dimostrare poi la poca influenza che può avere il numero maggiore dei contratti il signor marchese Del Maino ricorda come in Lombardia, allorchè si fece l'identica operazione di cui si tratta fu fatto un esperimento di stralciare dal numero dei contratti spogliati il terzo di essi, e si vidde che i risultati di tutte le masse insieme, come del terzo, erano relativamente identici. »

È questa la base sulla quale si è creduto di costruire un edificio, che mi sembra un edificio di carta, perchè la base non resiste ad un esame ragionato.

Infatti che in Lombardia, dove venivano posti al confronto fra loro due catasti fatti con basi identiche di stima parcellare tanto l'uno come l'altro e con norme identiche ad un dipresso, e quando si cercava non di stabilire la base sulla quale imporre la tassa, perchè la base era già stabilita dalla stima parcellare che era stata fatta per entrambi i catasti, ma bensì di determi-

nare il rapporto che vi era tra il censimento antico e quello moderno. siasi trovato che i contratti fatti sopra un catasto perfettamente perequato in tutte le sue parti, divisi o riuniti, posti a riscontro di altri contratti relativi ad un altro censimento perfettamente identico nella base ed accuratamente perequato esso pure corrispondevano sempre fra loro tanto quando fossero tre, come quando fossero nove, come quando fossero dodici, ciò è tutto naturale. questo forma l'elogio dei due catasti colà esistenti, in quanto che nelle loro parti sono perfettamente e rispettivamente perequati.

Ma nel caso nostro non si trattava di stabilire soltanto la relazione fra catasti esistenti, si trattava di determinare la base dell'imposta, il valore sul quale poi imporre tutto lo Stato.

Quindi là la base esisteva determinata dall'estimo parcellare eseguito con norme consimili in tutti i due catasti; e qui invece l'operazione si fa per determinare la base sulla quale porre l'imposta; conseguentemente è errore il dire che in Lombardia si fa quello che si fa attualmente da noi.

Da noi abbiamo una quantità di località nelle quali non esiste il catasto, e conseguentemente nel valore vendale dei fondi cercai la base sulla quale stabilire l'imposta per tutto lo Stato; là le basi erano certe, erano costanti, i risultati erano perequati fra loro; qui noi cercavamo la base per determinare l'imposta, conseguentemente quella parità che l'onorevole membro della Commissione credeva di trovare non esiste nè punto nè poco e l'esempio addotto è completamente inattendibile.

Nell'esecuzione poi succedettero anche altri inconvenienti gravissimi.

Nelle antiche provincie si è spogliato un decennio, nel circondario di Milano si è spogliato sei anni soltanto, ed otto nel rimanente della Lombardia. A Piacenza si comprese nel decennio il 1850, a Parma il 1860 e così via via.

Dunque le norme indicate dal Ministero o non furono in un modo uniforme intese, o non furono in un modo uniforme eseguite; ond'è che anche in ciò si ebbero fonti di nuove sperequazioni.

Infine i dati forniti dai vari compartimenti non hanno fra loro la corrispondenza necessaria nè opportuna.

Così, ad esempio, giova rimarcare che la Toscana non ci mandò che una semplice nota di risultati finali che non contiene nè i dati, nè gli spogli che furono fatti nelle altre provincie.

Se non che, oltre la base degli spogli dei contratti si trovò necessario di determinare in quest'ultima serie di progetti di perequazione il così detto saggio d'investimento dei capitali che si giudicò vario nelle varie provincie.

A tale scopo vennero diramate delle module ai singoli prefetti con incarico ai medesimi di raccogliere le risposte che relativamente alle indicazioni richieste nelle singole module venivano fornite dai periti.

Quest'operazione è importantissima, ed io pregherei il Senato a voler considerare che il determinare, per esempio, che il saggio dell'interesse in un determinato paese sia piuttosto di 4 o di 6, porta poi nell'applicazione la diversità di avere una imposta di 50 o di 75; perchè l'imposta, fondandosi sulla rendita, evidentemente, se il capitale impiegato dà una rendita di 6, bisogna imporre il 75; se ne dà una di 4, si deve imporre solamente il 50 per salvare la proporzionalità col risultato della rendita netta.

Ora, anche relativamente a questa importantissima fondamentale operazione, succedettero nella esecuzione delle cose che toccano il confine del ridicolo.

È singolare che sebbene questa operazione sia, ardisco dirlo, la più importante nel sistema dello spoglio dei contratti, noi non abbiamo fra le innumerabili tabelle che ci ha dato la Commissione, una sola che comprenda il risultato di questi dati per tutto lo Stato e per le singole provincie del medesimo; semplicemente noi abbiamo un sunto relativamente ai singoli compartimenti catastali.

Ma ci ha di più; ed a questo riguardo io mi permetterò di dar lettura al Senato della modula che venne diramata, e colla quale si chiedevano le indicazioni delle quali si tratta, contrapponendovi le risposte. Le quali assai frequentemente riuscirono contraddittorie fra loro, dimodochè era impossibile cavarne qualsiasi costrutto.

Tali module furono trasmesse ai Prefetti, ed i Prefetti chiamarono presso di loro alcuni periti per rispondere alle indicazioni richieste nelle module stesse. Alcuni Prefetti consultarono poco meno che tutti i periti, altri ne chiamarono un solo, altri più; ma non è questo quello che importa maggiormente rimarcare.

Le indicazioni che si chiedevano erano le seguenti:

« 1. Essere di avviso (chi rispondeva) che nelle contrattazioni di beni stabili situati nel circondario di.... avvenute nel decennio dal 1851 al 1860, il saggio dell'interesse reso dal danaro impiegato dagli acquirenti netto dalle spese di contribuzione, di riparazione, di amministrazione, di cui in generale si ammette la deduzione dal reddito lordo, e calcolato secondo i dettami della scienza economica, facendo astrazione dai casi speciali può ritenersi in media

Quanto ai terreni

Nel circondario di...	di L. p.	ogni L. 100 di capitale
Id.	id.	id.
Id.	id.	id.

Quanto ai fabbricati

Nel circondario di...	di L. p.	ogni L. 100 di capitale
Id.	id.	id.
Id.	id.	id.

Infine si diceva:

« Il saggio medio di interesse adottato nelle perizie da esso lui fatte nel suddetto decennio per calcolare in base del reddito netto dei beni il loro valore capitale essere stato

Quanto ai terreni di L... per ogni 100 lire di capitale
 Quanto ai fabbricati * id.

Quindi, dopo ciò seguiva la data e la firma del perito interrogato.

Come dalla lettura che ho fatto avrò potuto scorgere il Senato, ne veniva conseguenza necessaria che l'ultimo dato non fosse che la recapitolazione dei dati precedenti, nella qual recapitolazione si stabilisce la media dei dati che precedentemente si erano indicati.

Così fu inteso dalla maggior parte dei periti che vennero chiamati a riferire in proposito. Ma che volete? Un buon terzo di essi intese in modo diverso e quindi diedero risposte ed indicazioni singolarissime.

Permettete che ne legga alcune:

Il perito, per esempio, di cui ho il certificato fra le mani dichiara che nel comune di Pieve l'interesse per ogni cento lire di capitale impiegato in terreni è di 2, l'interesse in acquisto di fabbricati acquistati è pure di lire 2 per ogni cento, e poi nel riassunto dichiara che il saggio medio dell'interesse adottato è del 4 per 0/0 sia per i terreni come per i fabbricati, vale a dire che egli ha fatto sempre tutte le sue operazioni in contraddizione perfetta collo massima che ha stabilito.

Un altro vi dice che nel circondario di Saluzzo i fabbricati si vendono al 3,60 per cento, e più abbasso viene a stabilire che la media dei fabbricati è di 6,50.

Un altro mette la rendita dei fabbricati al 3 per 0/0 e dà la media della rendita stessa del 7.

E così via via.

Nel circondario di Napoli furono consultati due soli periti e questi risposero che quanto ai terreni della città di Napoli si vendevano a 3,50 per cento, che i fabbricati rendevano il 5.

Nel riassunto di queste indicazioni fatte eseguire dal Ministero troviamo invece del 3,50 indicato il 5 e quanto ai fabbricati il 6.

Dunque anche il risultato di queste operazioni (io non ne do la colpa a nessuno, è un fatto che nasce dal disordine cagionato forse da una grande quantità di cose che si devono fare in poco tempo), ma certo che anche il risultato di queste operazioni non corrispose menomamente al desiderio di procurarsi dati concludenti ed accertati.

Dai vari progetti principali dianzi accennati se ne dedussero poi gli altri ora modificando l'uno con l'altro, ed ora diminuendo ora accrescendo e con operazioni costantemente arbitrarie modificando si dedussero tutti gli altri sistemi di riparto della imposta di pretesa per equazione.

Siccome io credo di aver dimostrato che i principali sistemi oltre l'insufficiente giustizia e ragionevolezza della base sulla quale si fondano, ebbero nella loro esecuzione vizi ed errori gravissimi, è inutile che scenda a mostrare che questi errori e questi vizi persistono ancora in quello che non è che la transazione dei vari sistemi tra loro e quindi, sotto questo riguardo, io mi

credo esonerato dalla noia di esaminarli ad uno ad uno.

Ma io non posso però interamente passare sotto silenzio un quarto sistema di conguaglio che venne messo in campo da un ingegnere ingegnossissimo che faceva parte della Commissione governativa, il quale fu sorpreso dai risultati che presentavano tutti questi progetti, e che (prego il Senato di notare) nel seno stesso della Commissione governativa composta degli uomini in materia più competenti dello Stato avevano destate dubbiezza tali e tante che il Presidente per indurli ad accettare qualche sistema dovette dichiarare loro che se non si determinavano ad adottarne qualcuno, avrebbero dato prova di assoluta incapacità. Questo ingegnere, dico, colpito anch'egli dal carattere poco soddisfacente dei singoli progetti, del pasticcio, mi si condoni la espressione, che risultava predominare in tutti, immaginò una sua formola colla quale pretese di aggiustare ogni cosa.

Era stato molto opportunamente considerato in seno alla Commissione che gli stabili che rappresentano un tenue valore, nelle vendite di poca importanza, anziché indicare veramente il capitale che si cerca di impiegare per averne una rendita, rappresenta il più frequentemente l'espressione delle condizioni di personalità, di industrie, di affezioni del compratore, piuttosto che una vera volontà di impiegare fruttiferamente il suo danaro. Egli, dico, dominato da questa idea che non veniva contraddetta da nessuno della Commissione e che era certo fondatissima, immaginò di rimediarmi mediante un suo calcolo, ed applicando la cosiddetta radice ottava. Però pare che nell'applicazione di questo calcolo e di questa sua radice egli fosse predominato da idee preconcelte e dalla decisa volontà di dimostrare certe verità che si sono battezzate come di intuizione.

Veramente l'intuizione credo che in fatto della ricerca delle basi di un catasto ci abbia a far poco e sia in perfetta opposizione col principio che stabilisce la ricerca dei fatti positivi per la formazione del catasto; ma lasciamo a parte questa discussione e torniamo al fatto.

Predominato, dico, da queste idee preconcelte, l'autore del progetto non contentosi di immaginare questa radice ottava, ma per far coincidere con quella sua verità di intuizione il risultato, immaginò anche un capitale limite; e questo capitale limite lo variò a capriccio per ogni provincia. Con quali dati, con quali norme, su quali basi sia fondato, in ciò fare, a me, profano a questa natura di calcoli, non è dato nè intendere nè indovinare. So soltanto che il capitale limite per le antiche provincie è di 40 mila e che per Napoli è di 15 mila. Che base si avesse per stabilire a priori un capitale limite così diverso fra queste due provincie dello Stato, veramente non so, e udirei volentieri se altri sapessero indicarle, perchè il calcolo parte precisamente da quel punto ed ha quindi una base diversa per ciascun compartimento catastale; dunque la base fondamentale di questo calcolo io non so nè ho

potuto scorgere, nè saprei indovinare da quale dato plausibile si possa desumere.

Coordinato così tutto il suo edificio con poche variazioni, questo venne poi dalla Commissione governativa accettato.

Io non so veramente quale preferenza possa meritare la radice ottava piuttosto che la sesta o la quarta, la ragione vi sarà ma io non saprei trovarla, nè so se quando andremo a spiegare ai contribuenti tutto questo edificio di capitale limite e di radice ottava se vi faranno buon viso per riconoscere giusto il risultato famoso di aumentare in uno dei compartimenti dello Stato il 62 1/2 per cento dell'imposta attuale. Permettetemi che io ne dubiti. In quanto a me, ripeto, non l'ho capito, e l'ho tanto poco capito, che veramente sarei tentato quasi quasi di dirvi che mi è venuto in mente quella tale asserzione di Voltaire quando burlandosi di certe supposizioni dei matematici le paragonava al seguente ragionamento: *Due via due fanno quattro, quindi la lana delle capre è rossa.*

In questo caso mi pare giusta e vera quella conclusione.

Come dissi, tutti questi risultati non piacquero però definitivamente nemmeno alla Commissione governativa; quindi la stessa si riservò una certa somma d'imposta, che poi distribuì in forza di quelle verità intuitive di cui io vi parlai poc'anzi.

E qui, o Signori, io sono costretto di fare qualche osservazione.

Che nelle verità soprannaturali si ammettano la verità di sentimento e la verità d'intuizione, questo lo capisco, sono cose soprannaturali di cui vi è piuttosto un senso confuso nel cuore e nella mente dell'uomo che non la dimostrazione certa e positiva; ma che nello studio dei fatti naturali, che appunto si intraprende per accertare i fatti medesimi, si possa ammettere la intuizione, questa specie di magnetismo pellucido che renderebbe perfettamente inutili ogni indagine di fatto, permettetemi che ne dubiti, e che trovi contraddittorio accumulare tante indagini di fatto, per metterle poi da banda e sostenere che si deve stare invece ad idee preconcepite delle quali non si sa indicare il fondamento.

Fin qui ho parlato dell'operato della Commissione governativa, ora mi resta a dire alcun che dell'operato della Commissione del Senato.

Se io non erro, l'onorevole nostro collega e mio amico il Relatore della Commissione prese le mosse del suo ragionamento da una certa tabella di confronto, se non erro, la tabella CC, e ne dedusse la più assoluta convinzione, che tutta l'operazione era ben fatta, almeno per quanto era comportabile colla fretta che è tutt'altro che la miglior consigliera in queste circostanze.

Io ho esaminato un pochino quella tabella, e col mio visio di voler vedere il fondo delle cose, anzichè star-mene alla semplice apparenza, mi sono fatto ad esami-

nare i fondamenti sui quali i pretesi confronti e calcoli sono stabiliti.

Questi fondamenti sono nella tabella CC relativi alla superficie censita, alla popolazione, all'imposta prediale pagata.

Quanto alla popolazione mi venne per il capo di mettere le cifre della tabella a confronto coll'ultimo censimento fatto, che è quanto parmi vi sia di più positivo, di più ufficiale in questa materia.

Quanto alla superficie censita, la posi a confronto colla tabella del defunto ingegnere Pincetti, la quale per onore del vero fra tutti i documenti che ci sono stati somministrati, mi parve quello che si basasse, se non completamente, in gran parte almeno, su fatti che vennero da me verificati, e che trovai, generalmente parlando, esatti.

In fine, quanto all'imposta, io posi queste cifre in relazione col bilancio del 1864, del quale opportunamente ce ne riferì le cifre il Senatore Di Revel nella seduta di ieri, e che sono molto diverse da quelle indicate nella tabella medesima.

Per altra parte credetti eziandio opportuno di metterlo a confronto col bilancio del 1862, perocchè quello del 1863 fu approvato come stava il precedente.

Ebbene, Signori, nove sono le cifre per ogni colonna della tabella CC e quindi tre colonne danno 27 cifre; di queste 27 cifre poste a confronto con questi dati ufficiali, non ne ho trovato che due sole che corrispondano, e sono quelle della superficie del territorio ex pontificio e di quella dell'ex ducato di Parma. Tutte le altre sono variate, e considerevolmente variate, per cui necessariamente devono essere variati tutti quei rapporti e confronti che parvero così belli, così concludenti all'onorevole Relatore della Commissione.

Come questi risultati sianosi ottenuti, io non lo so; e siccome non so da quali dati sono desunte tali cifre ritengo che qui pure abbia avuto luogo l'effetto di quel magnetismo pellucido che permette di vedere quello che non si vede, e variare le proporzioni secondo le circostanze.

E qui io prego il Senato di considerare che non sono variate leggermente le cifre ma che vi sono differenze gravissime.

Per esempio, la superficie del Piemonte è indicata per 141,160 ettari di più, e la popolazione in più per 209,078 abitanti: viceversa le imposte sono calcolate in meno del bilancio 1862 di lire 115,294. Quindi vedete come si sia andato da una parte aumentando la popolazione, e diminuendo dall'altra l'imposta per stabilire poi il rapporto di proporzione fra le imposte e la popolazione. Viceversa la superficie censita fu indicata per Napoli in meno di 186,415 ettari, la popolazione in meno di 359,344 individui, e l'imposta invece di 1,655,580 lire di più di quella portata nel bilancio del 1862.

Signori, io non intendo di abusare ulteriormente con questi confronti della pazienza del Senato, ma da quello

che dissi vedrete con quanto fondamento siano posti i confronti e le cifre che si sono dati.

Questa disgraziata tabella richiama a'la mia mente un altro punto sul quale avrei desiderato degli schiarimenti per venire ad un certo confronto del quale farò cenno or ora.

Questi schiarimenti erano relativi all'intelligenza di una successiva tabella unita allo stesso documento sotto il titolo d'*Allegato D* nella quale è indicato il mezzo di trovare quale sia il censimento applicato nella Lombardia d'antico censo ai fabbricati. L'indicazione di questo calcolo io non sono riuscito ad intenderla. La ho fatta vedere a parecchi altri e nessuno l'ha potuto capire. Ne ho chiesto al signor Ministro ed al Relatore, ma non ho avuto riscontro e spiegazioni, di modo che resta per me un vero geroglifico.

Non resta però un geroglifico l'attribuzione dell'estimo ossia scutato che si è fatto nell'*Allegato S* dello stesso documento, riguardo a quella parte delle antiche provincie che ha il catasto identico colla Lombardia. Ed ivi, per esempio, trovo che per stabilire che tali provincie pagano molto meno della Lombardia, a Novara furono attribuiti 131,636 scudi di più: alla Lomellina ne furono attribuiti 179,523 scudi di più, a Voghera 176,902 4/4 di più, a Pellanza 68,489. In tutto in più scudi 556,550 in complesso. E per non prender abbaglio su questo risultato, io mi sono prevalso del calcolatore che il signor Ministro aveva messo a disposizione della Commissione per rivedere questi calcoli, e confrontarli con quelli dell'*Allegato* che sto esaminando. Questo impiegato che aveva collaborato molto col compianto ingegnere Pincetti, del quale abbiamo la Relazione e la Tabella negli atti che ci vennero comunicati dal Governo, ha confermato con la sua Relazione e con una Tabella fatta di suo carattere, che deporrò sul banco della Presidenza, i risultati che ho avuto l'onore di dire.

Dunque anche questa tabella annessa alla relazione fatta all'altro ramo del Parlamento, queste operazioni, queste cifre mi paiono informate a quella pretesa verità intuitiva, la quale mi pare che riesca a mettersi in piena contraddizione coi risultati più positivi di fatto.

E giacchè sono venuto a ragionare di questa tabella, permettetemi che istituisca un altro confronto, e che faccia il confronto fra quello che si pagherà in Lombardia dopo che sarà accettata questa legge, e quello invece che bisognerà forzatamente che paghino le provincie antiche. Mi prevalgo della tabella che, come dissi ora, deporrò al banco della presidenza, e che è fatta da un benemerito impiegato che cooperò nello spoglio dei contratti e dei risultati catastali consegnati nella tabella Pincetti che è sicuramente meritevole di fede. Scelgo ad esempio la Lomellina: lo scutato o censimento della Lomellina si è di 7,080,498 scudi, e l'imposta che paga attualmente è di lire 910,622, la proporzione della sua imposta quindi sarebbe di 12 cent. e 9 millesimi per ogni scudo. Ma quest'imposta non è

comprensiva dei così detti 18 centesimi addizionali che si pagano in compenso delle spese che anticamente appartenevano alle provincie e che vennero assunte dal Governo. Ciò posto, io aggiungendo il 18 per cento a questa quota che paga la Lomellina per ogni scudo di estimo ho ottenuto il risultato seguente, che la Lomellina paga ora 14 centesimi e 7 millesimi per ogni scudo di estimo. Ma i terreni di Lombardia di antico estimo sommano a scudi 74,270,587, applicate loro 14 centesimi e 7 millesimi d'imposta ed avrete 10,912,772, e così 313 mila lire di più del contingente fissato per la Lombardia nella legge attuale.

Dunque la Lomellina sino d'ora paga di più di quella somma che si è fissata come limite nell'attribuire per l'avvenire il contingente della Lombardia. Ma quali saranno le condizioni della Lombardia e delle antiche provincie, quando sarà in piena attività la legge che attualmente discutiamo? La Lombardia avrà su questa imposta l'aumento del decimo, che è quello che è riservato nel progetto di legge oltre il contingente; viceversa la Lomellina avrà la prospettiva di un aumento del 62 1/2 per cento di più, che è l'aumento fatto al contingente delle antiche provincie. Dunque da una parte si avrà oltre gli attuali 14 centesimi ed una frazione per ogni scudo la prospettiva di un aumento di 62 e 1/2 per cento, dall'altra quella di un aumento di un solo 10 per cento.

Questi sono i confronti che io avrei voluto sentire fare dalle Commissioni tanto governativa che parlamentare, e da molti altri che parlarono su questa materia e posero a confronto dati eterogenei non aventi nesso fra loro, e si contentarono di asserire senza giustificare cosa alcuna. Eppure sono questi confronti che, portati sul vero punto di questione e di confronto del censimento di un compartimento cadastale coll'altro di censimento identico, avrebbero potuto chiarire veramente le cose e far conoscere, come dissi, che, mentre da da una parte bavi la prospettiva di un aumento del 10 per cento, dall'altra bavi quella probabile del 62 per cento.

Nè mi si dica che la Lomellina e le altre provincie piemontesi, aventi censo lombardo, non pagheranno tutti questi 62 centesimi di aumento. Inclino a credere io pure che non tutto il 62 per cento si metterà indistintamente anche sulla Lomellina ed altre provincie poste in condizione ad un dipresso identica perchè si aggraverà invece le altre provincie dello Stato; ma rispondo che molte delle altre non si possono aggravare, e lo dimostrava l'altro giorno l'onorevole Gbigliini indicandovi come, dove la produzione agricola è stata rovinata dalla crittogama, si sia già recentemente dovuto diminuire l'imposta per renderla tollerabile, anzichè aumentarla.

Del resto, considerate un poco, con un aumento di imposta di 7 milioni e più, come sarà possibile che lo sopporti semplicemente quel piccolo gruppo di provincie e circondari che rimane, togliendo quelle di antico

censo lombardo e quelle della Liguria che assolutamente non comportano grande aumento d'imposta; considerate un poco come resterà questo piccolo gruppo enormemente aggravato? Allora non si tratterà più di dire che l'aumento deve essere del 62 per cento, bisogna dire che è del 100 e del 110 per cento dovendosi aumentare la quota di tutti quei centesimi di cui non potrete giustamente aggravare la Lomellina ed i circondari posti in analoghe condizioni quando dobbiate porli a confronto delle provincie lombarde.

Che se poi acquirerete altro sistema avrete di là dal Ticino ogni scudo d'estimo aggravato di 15 centesimi e pochi millesimi d'imposta e di qua invece aggravati di 24 o più centesimi d'imposta regia per ogni scudo!... Eccovi la perequazione che venite a fare, eccovi la perequazione che proclamate per la più soddisfacente dei risultati che si potessero trovare!...

Io non vorrei parlarvi di altre sperequazioni che voi create oggi; ma esse sono talmente enormi, che veramente pare impossibile che uomini così pratici e versati le abbiano lasciate passare inavvertite.

A questo riguardo ve ne citerò tuttavia una sola. Come sapete nel progetto di legge per alcuni compartimenti nei quali le spese per regolare le acque venivano rimosse dallo Stato, ed appositamente pagate dalle provincie, dai comuni e dai proprietari interessati, questa imposta venne abolita, e conseguentemente le operazioni relative a questa imposta vennero addossate allo Stato. Ora perchè non avete fatto dappertutto così? Perchè nelle antiche provincie le avete lasciate completamente a carico dei poveri proprietari?

Eccovi o Signori un dato autentico che vi darà una misura affinché la Commissione possa perequare un poco meglio per l'avvenire, giacchè ha perequato così male per il passato.

Tengo sotto gli occhi un certificato autentico, che deporrò sul banco della presidenza affinché ciascuno possa prenderne visione, di quello che si è dovuto spendere per spese di arginature in un piccolo consorzio che sta nel circondario di Voghera rimpetto alla confluenza del Po e del Ticino.

Questo consorzio nel periodo di dieci anni dovette spendere 232,000 lire, questo consorzio è composto di soli 850 ettari; di maniera che la spesa rinvieci a più di franchi 27 l'ettare all'anno.

Abbiamo 21 mila e più ettari censiti in tutto lo Stato. Supponete che tutti i 21 mila ettari pagassero altrettanto di quanto questo povero consorzio paga per le sole spese di arginatura, voi vedreste che avreste poco meno del quintuplo dell'imposta territoriale generale attuale, e questo si fa solo per le spese che non vennero dai signori Ministri nè dalla Commissione calcolate, e che mentre si accollano allo Stato in altre provincie, nelle provincie antiche si lasciano a carico dei Comuni e dei proprietari.

Depositerò questo documento sul banco della Presi-

denza perchè si veda quanto ingiustamente proceda questo progetto di legge.

Signori, parmi che il Senato sia stanco di queste mie osservazioni, ed io pure sono stanco di trattare un così ingrato argomento! Tuttavia io non posso dispensarmi da un ultimo calcolo, ed abbiate pazienza, bisogna che io lo aggiunga agli altri; e questo siccome sarà generale, così formerà per così dire la fine del mio discorso, che già si è abbastanza prolungato.

Signori, la superficie totale (lascio a parte ogni confronto, e vengo ad un'osservazione generale), la superficie totale dei terreni, della vendita dei quali furono spogliati i contratti risulta, a detta dell'egregio regio Commissario, e come risulta dalla pagina 130 dei verbali, di ettari 250 mila. La superficie totale censita dello Stato risulta dallo stato generale, che si trova pure fra gli atti che vennero distribuiti, di ettari 21,502,000. La superficie venduta sta quindi alla superficie totale censita in cifre rotonde come 1 a 86, perchè moltiplicato 250,000 per 86 venite ad avere 21,500,000. Ma il valore dei 250 mila ettari venduti è di 1,337,271,174 lire, che al saggio medio dell'interesse del 3 3/4 per cento, che è presso a poco la media adottata per le varie circoscrizioni catastali dello Stato, dà in cifra rotonda, una rendita annua di 40 milioni; ora se il sistema tenuto è giusto nel tutto, come venne asserito tale nelle singole parti, le rendite totali impossibili hanno a pareggiare il prodotto di 40 milioni moltiplicato 86 volte, cioè 3,440,000,000. Infatti se 250,000 ettari mi danno 40 milioni di rendita, 21 milioni di ettari mi devono dare 3,440,000,000.

Ma la rendita reale attribuita nella tabella E alla totalità dello Stato, invece di essere di 3,440,000,000, non è che di 872,000,000. Dunque equivale a poco più di 1/4 della rendita reale, che la generalità dello Stato dovrebbe dare.

Io vi confesso che giunto a questa enorme sproporzione di 1 a 4, tenendo quel sistema di calcoli che si era trovato opportuno di tenere per i comuni del Piemonte, e per determinare la sua quota, sono rimasto stordito.

Io aveva visto una quantità di errori di fatto, nello spoglio dei contratti; avevo riconosciuta arbitraria e destituita di fondamento la base dei vari progetti; ma vi confesso che non avrei mai creduto che alla fine adottando un sistema identico a quello che si era adottato per le singole parti, adottandolo per tutto lo Stato si dovesse rinascere ad una sproporzione così grande.

Ho quindi provato a rifare il calcolo in altro modo, sommando cioè le rendite censuarie dei terreni dai quali vennero spogliati i contratti, e ne ebbi la seguente rendita censuaria, cioè lire 24,283,507. Ciò premesso ho formulato e risolto il seguente problema: 24,283,507 lire di rendita censuaria stanno a 250 mila ettari di estensione censita, che sono quelli venduti ed ai quali è relativa: come la rendita totale censuaria che è at-

tribuita nella stessa tabella alla totalità degli ettari dei beni censiti dello Stato di cui ho fatto cenno: cioè 541,177,503 sta ad x , che è l'incognita che si deve cercare, e mi risultò che x è eguale a poco più del quarto della totale superficie dei beni censiti, cioè ad ettari 5,561,936, che è il quarto poco più di 21 milioni di ettari censiti, di cui ho fatto cenno.

Questo secondo risultato che combina col primo, mi ha sempre più fatto credere all'immensa portata dei numerosi errori di ogni sorta che predominarono tutti i calcoli delle varie Commissioni e condussero ad un risultato per lo meno inesplicabile, e mi ha persuaso dell'opportunità di tentare una terza calcolazione. Ho moltiplicato 24,283,507, che è l'estimo catastale di 50 mila ettari, per 86, che è la proporzione nella quale l'estensione sta alla superficie totale censita dello Stato, ed ho trovato che noi abbiamo per risultato, non i 541 milioni della totale rendita censuaria della tabella Piccetti, ma 2,088,467,602, riproducendosi anche qui la sproporzione di uno a quattro, che avevo trovato nel mio primo calcolo.

Signori! l'altro giorno l'onorevole signor Senatore Marliani vi ha mostrato quanta fosse l'incertezza dei risultati teorici, delle opinioni scientifiche, che in fatto di perequazione di cadasti dividono le varie scuole tra loro.

Io vi ho oggi dimostrato quanti, in fatto, sianvi verificati errori, contraddizioni; quali sperequazioni per lo avvenire e più forti di quelle che esistono attualmente.

A fronte di questi risultati io credo che sarei fondato a conchiudere per il rigetto della legge.

Ministro delle Finanze. Diavolo.... come potrebbe fare altrimenti!.... (Itarià.)

Senatore Farina. Eppure anche con meraviglia del signor Ministro delle Finanze non conchiuderò a questo modo. Io credo, come dissi, che enormi contraddizioni ed errori sono incorsi nell'operazione stata fatta, credo però che vi sia mezzo di rimediarevi. Ho insistito su alcuni di essi perchè ho sperato che se gravissime circostanze rimasero inavvertite pel passato non lo saranno probabilmente per l'avvenire: e che nella operazione definitiva di perequazione che si è intrapresa si eviteranno gli errori della perequazione provvisoria.

Ma ho detto a me medesimo: ma dunque non farome veramente verun tentativo per migliorare la condizione presente delle cose?

Prima di tutto, si creda o non si creda veramente fondata la teoria che sostiene compenetrare nel fondo l'imposta, io credo che nessuno mi negherà ciò che succede costantissimamente, che colui che compra un fondo chiede quello che rende, e se è 10 chiedi immediatamente dopo quanto paghi d'imposta? e se paga 2, calcoli che renda 8, e ad 8 coordini l'ammontare della sua offerta. Ciò succede tutti i giorni, e sarebbe negare la luce del sole il non volerlo ammettere.

Ciò posto, se tutto ad un tratto si aumenta di 62 0/0

la imposta da una parte, e viceversa si diminuisce dall'altra, si viene a portare una istantanea perturbazione nelle fortune di un gran numero di cittadini, e mentre alcuni possono intonar l'Aosanna perchè improvvisamente si trovano proprietari di qualche centinaio di mila lire di valore venale dei loro fondi di più; altri invece possono piangere amaramente perchè si trovano improvvisamente proprietari di qualche centinaio di mila lire di valore venale di meno.

Fino a questo punto credo che non ci sia dubbio né contraddizione; questa verità è talmente generalmente ammessa che se osserviamo quanto si praticò in altre nazioni troviamo che si andò sempre adagissimo nel toccare all'imposta fondiaria.

Io ho spogliato il risultato che Necker dà pel 1784, per l'imposta fondiaria della Francia, essa ascendeva allora a 209 milioni.

Si sono fatti in Francia catasti e rivoluzioni, si è gridato che si voleva perequare, si è fatto un chiasso grandissimo per questa perequazione.

Sapete che risultato se ne è ricavato? Che attualmente il contributo *foncier* nel bilancio 1864 è portato per 167 milioni; aggiungetevi 34,619,000 lire di imposta di porte e finestre e voi verrete ad avere a un di presso 201 milioni, e aggiungete ancora (voglio sovrabbondare), aggiungetevi i *frais départementales* che sono 107 milioni esatti dal Governo per conto dei dipartimenti, che all'epoca di Necker non esistevano, e giungerete a 308 milioni.

Ebbene, sono corsi non meno che 80 anni dacchè questo bilancio di Necker fu fatto; e notate bene, che i 209 milioni calcolati da Necker non erano compresi degli 11 milioni che pagava il clero in compenso dell'esenzione dall'imposta territoriale che godeva nelle sue terre.

Per conseguenza per quanto tenue fosse questa imposta, pure bisogna aggiungerla ai 209 milioni e si ha quindi un totale di 220 milioni, di maniera che nel 1784 l'imposta fondiaria della Francia, compresavi quella dei beni del clero, ascendeva a 220 milioni. Nel 1864 giunse appena a 309 milioni, dunque abbiamo in 80 anni un aumento d'imposta di circa il 45 per 0/0, e ciò concedendo per un momento, ciò che non è, cioè che l'imposta dipartimentale aggravi la sola imposta fondiaria.

Ma voi in soli tre anni imponete sulle provincie antiche un aumento che ripartendolo sulla generalità sarebbe del 62 1/2 per 0/0, ma che facendo le restrizioni di località che vi ho dimostrato essere indispensabile fare per le provincie di antico censimento Lombardo, e Liguri, andrà in alcuni siti a più del 100 per 100. Questa transizione la credo soverchiamente rapida, gravosa, ingiusta; essa altera grandemente ad un tratto la base delle fortune di un gran numero di cittadini; essa è poco in armonia colla natura dell'industria agraria che richiede gran tempo per i suoi miglioramenti, essa genera nelle località scontento così universale, che (lo

dico senza timore di essere smentito), che io non credo sia possibile immaginarne uno maggiore.

Io so che lo stato del Tesoro non è fiorente; so che si dice che pure delle imposte bisogna metterne; ma io sono di parere che nell'aumentare così enormemente questo contingente d'imposta che si fa gravare sulle antiche provincie si debba andare un tantino a rilento più di quello che non si fa.

Io quindi farò buon viso ad un emendamento che si proporrà dalla minoranza della Commissione che tende ad attenuare questo rapido, questo improvvido, questo rovinoso immediato trapasso da un contingente piuttosto tenue ad uno veramente insopportabile di imposta. E così questo darò fine al mio dire.

Commissario Regio. Signori Senatori; dopo che la minoranza dell'Ufficio Centrale del Senato, ed alcuni altri oratori che mi precedettero, fecero gravissimi appunti ai lavori della Commissione governativa, e successivamente a quelli del Ministero, permettetemi che io prenda la parola per cercar modo di togliere dall'animo vostro la sfavorevole impressione che queste profonde, acerbe, e severissime critiche, possono aver fatta.

Io dovrei, o Signori, incominciare immediatamente a formulare, concretare gli appunti dei diversi oratori oppositori, ma lo trovo che uscirei dall'ordine logico di questa discussione e conseguentemente dal sistema che mi sono proposto di tenere nel difendere il lavoro della Commissione, se a queste risposte ordinate e successive non facessi precedere alcune considerazioni sul problema posto dal Governo alla Commissione governativa, e se non vi esponessi per sommi capi i punti di vista diversi dai quali la Commissione governativa contemplò l'importantissima e gravissima questione che le fu affidata, e che voi col vostro senno e coll'elevato vostro sapere siete chiamati a risolvere.

Dagli esami di tutti gli atti che furono distribuiti, e dal primo discorso stesso fatto in quest'aula, voi avrete osservato, o Signori, che la prima questione che si presenta alla mente è questa; cioè di sapere se tutto questo reclamare che si fa coi giornali, con petizioni al Parlamento, con deliberazioni presso i Consigli provinciali e comunali, basti a dimostrare che veramente ci sia la tanto decantata sperequazione tra l'una e l'altra provincia, tra l'uno e l'altro circondario, tra l'uno e l'altro compartimento del Regno.

Questa è infatti la prima questione che si presenta alla mente. E questa è stata la prima mossa dell'onorevole Senatore Arnolfo. Egli avrebbe troncata la questione dal bel principio; ed infatti, disse che da tutti i documenti che aveva esaminati, non ostante tutti i clamori e tutte le intuizioni, non ostante le opinioni pubbliche che si sono formate su questo argomento, non aveva ancora ottenuto la convinzione che questa sperequazione esistesse tra l'uno e l'altro compartimento.

L'onorevole Senatore Giovanola, Presidente laborio-

ssimo della Commissione governativa, vi ha esposto la situazione delle cose dal principio del 1859, cioè fin da quando fu fatta la prima annessione della Lombardia al giorno d'oggi, e vi espose tutte le sollecitazioni fatte al Governo perchè promuovesse questa perequazione, e tutte le promesse fatte alla Camera ed al pubblico, che questa perequazione si sarebbe eseguita. La Commissione governativa fin dai primordi dei suoi lavori fece a sé pure la domanda se veramente questa reclamata sperequazione esistesse.

E infatti questa era veramente la prima questione a risolversi, imperocchè sarebbe stato cosa poco ragionevole che la Commissione avesse intrapresi lavori considerevoli per ottenere una perequazione fra provincie non sperequate.

Per verificare adunque se esistesse la sperequazione tra le varie provincie del Regno era necessario accertare innanzi tutto la superficie censita, la superficie geografica, l'estimo censuario, ed i rispettivi contingenti d'imposta di ciascuna provincia, e che si riducesse la rendita censuaria a quantità omogenee, cioè a lire italiane, onde poter istituire sovr'essa i necessari calcoli e confronti.

Questa riduzione era indispensabile, imperocchè come sapete, o Signori, le rendite censuarie dei diversi ex-Stati, sono espresse in cifre diversissime le une dalle altre, così il vecchio censo milanese è descritto a scudi di valor capitale, mentre il nuovo censo trovasi espresso a rendita in lire austriache; il modenese è espresso sotto tante forme diverse quanti sono i catasti esistenti in quel compartimento, mentre il catasto ex-pontificio è espresso in valor capitale ed a scudi romani. Questa operazione fu demandata ad un apposito comitato, composto di 12 membri, il quale col mezzo del Relatore, signor Arnò fece la sua relazione in data del 15 giugno 1862, nella quale sono descritti tutti i dati che possono occorrere, sia riguardo ai vari catasti del Regno, sia riguardo ai dati relativi alla superficie, all'estimo censuario ed all'imposta.

Da questa relazione, e particolarmente dallo stato riassuntivo della medesima, risulta che la rendita censuaria di tutto il Regno è stabilita in lire 529,443 747, divisa fra i vari compartimenti nel modo apparente dal detto stato riepilogativo.

Fatti questi primi accertamenti, e stabilita la situazione delle cose, sia rispetto alla rendita censuaria, sia rispetto all'imposta relativa, la Commissione prima di procedere agli occorrenti studi, se veramente esistesse la sperequazione, stabilì quale dovesse essere la base fondamentale e la caratteristica economica della perequazione, cercò di dare un'esatta definizione alla parola perequazione.

A questo riguardo la Commissione governativa considerò, che onde uno Stato possa dirsi perequato, bisogna che se ne conosca la rendita reale, e che questa rendita divisa in terreni e fabbricati sia basata, per i terreni, sui prodotti effettivi del suolo moltiplicati pel loro prezzo

corrente, fatte le opportune deduzioni di manutenzione, conservazione e coltivazione, e pei fabbricati, che la rendita fosse determinata sugli affitti ordinari, fatta pure la deduzione delle spese di manutenzione, conservazione, deperimento e fitti perduti.

Per queste definizioni generali e determinato che la perequazione debbe fondarsi sopra la rendita reale dei beni, restava a stabilirsi le condizioni che si richieggono perchè la rendita reale dei beni possa dirsi perequata.

Le condizioni che si richieggono perchè una rendita reale possa dirsi perequata, sono pei terreni:

1. Che le colture siano rilevate o riferite ad una epoca unica;
2. Che i prezzi censuari siano stabiliti nello stesso periodo di tempo;
3. Che le deduzioni siano fatte in modo uniforme;
4. Che finalmente sopra questa rendita sia fissata un'aliquota d'imposta per ogni lira di estimo per tutto il Regno.

Che queste siano le condizioni richieste, perchè una rendita reale possa dirsi perequata, egli è facile il dimostrarlo, se si considera: Quanto alle colture la diversità di produzioni che avvengono in esse, qualora per esempio in un compartimento esse fossero rilevate nel 1720 e nell'altro lo fossero nel 1800. Quanto ai prezzi, le discrepanze che avverrebbero se in un compartimento fossero stabiliti nel decennio dal 1791 al 1800, e in un altro fossero stabiliti dal 1821 al 1830; e finalmente come si possa dire perequato un Regno quando una provincia fosse quotata a centesimi quindici per ogni lira di estimo mentre un'altra lo fosse a centesimi 40.

Stabilito quali sieno le condizioni di una perequazione, resta a vedere se nelle diverse provincie del Regno le colture, i prezzi e le aliquote d'imposta sieno determinate in conformità delle medesime.

A questo riguardo, stante l'importanza dell'argomento, io devo indicarvi lo stato veramente anormale dei catasti e delle basi della perequazione esistenti attualmente nel Regno, onde ottengiate la convinzione assoluta che veramente questa grande ed enorme sperequazione esiste e deve esistere non solo fra compartimenti, ma fra le diverse provincie di essi.

Cominciamo dalle colture.

Nel Piemonte e nella Liguria non vi è catasto e per conseguenza le colture sono state rilevate a cominciare dal 1700 negli antichi catasti vigenti fino al 1812, a periodi diversi secondo le diverse epoche in cui furono eseguite.

In Lombardia nell'antico censo le colture furono rilevate dal 1723 al 1724; nel nuovo censo invece furono riferite al 1828. Voi vedete, o Signori, nella stessa Lombardia quale sperequazione vi esista nelle due parti del censo.

In Parma e Piacenza le colture furono rilevate nel 1821, 1822 e 1823; in Modena ci sono tutte le anor-

malità che si incontrano nel Piemonte, in quanto che non vi sono catasti uniformi e per conseguenza le colture sono rilevate dal 1792 al 1817; non vi è che Massa e Carrara che ha le colture rilevate dal 1820 al 1824. La Toscana ha le colture rilevate nel 1815; le Romagne, e le Marche e l'Umbria dal 1816 al 1819; le provincie Napoletane dal 1809 al 1815; la Sicilia dal 1835 al 1852; la Sardegna dal 1852 al 1853.

Dunque voi vedete, Signori, che pel fatto solo dei rilievi delle colture esistono sperequazioni enormi tra provincia e provincia, e tra compartimento e compartimento.

Riguardo ai prezzi censuari si hanno i dati seguenti:

In Lombardia nel vecchio censo milanese furono stabiliti i prezzi negli anni 1718-19-20, e nel nuovo censimento negli anni 1823-24-25. Parma e Piacenza dal 1785 al 1794; a Modena dal 1778 al 1787; a Massa e Carrara dal 1751 al 1790; in Toscana dal 1768 al 1807; nelle Romagne, Marche ed Umbria dal 1735 al 1796; nelle provincie Napolitane dal 1793 al 1807; in Sicilia dal 1821 al 1830, pei terreni, e dal 1821 al 1830, pei fabbricati; nella Sardegna dal 1842 al 1851.

Voi vedete dunque, o Signori, che anche per ciò che riguarda i prezzi censuari ci sono diversità enormi di epoche, per cui devono risultare diversità enormi nelle rendite censuarie dei diversi compartimenti.

Ma, Signori, non basta che vi siano delle differenze enormi nei prezzi censuari e nelle epoche dei rilevamenti delle qualità di coltura, abbiamo inoltre delle differenze più considerevoli ancora in ciò che riguarda l'aliquota d'imposta applicata alla lira censuaria.

E infatti ecco quali sono le aliquote d'imposta che risultano assegnate a ciascuna lira di estimo in ciascun compartimento:

Nella Lombardia pei terreni e fabbricati l'aliquota d'imposta per ogni lira di rendita è 0,32; a Parma e Piacenza 0,24; in Toscana 0,16.

Voi vedete che fra Toscana e Lombardia vi è la differenza fra 16 e 24.

Nelle Romagne 0,46 pei terreni, 0,25 pei fabbricati; nelle Marche 0,45 pei terreni, 0,23 pei fabbricati; nell'Umbria 0,41 pei terreni, 0,23 pei fabbricati; nelle provincie Napolitane 0,20 pei terreni, 0,19 pei fabbricati; in Sicilia 0,12 pei terreni, 0,12 pei fabbricati.

Voi vedete, Signori, che fra le provincie napoletane e siciliane con un catasto fatto sulle stesse basi e quasi alla stessa epoca noi abbiamo la differenza di 8 centesimi per ogni lira di rendita. In Sardegna poi l'aliquota è di 13 centesimi per ogni lira di rendita tanto pei terreni quanto pei fabbricati.

Da queste cifre che ho creduto necessario di mettervi sott'occhio per dimostrarvi la situazione delle cose, risulta all'evidenza che vi è veramente una sperequazione, e che per conseguenza è necessario, indispensabile provvedere ad una nuova perequazione per togliere di mezzo tali incompatibili anomalie finanziarie.

Senonchè qui sorge subito l'idea: ma è opportuno di fare un'operazione di perequazione nelle condizioni economiche e politiche attuali delle cose?

Tra le due parole opportunità e necessità voi vedete, o Signori, che non si può transigere; quando una cosa è necessaria ed indispensabile, la parola opportunità deve scomparire, in quanto che non sarebbe possibile ammettere che le Romagne, le Marche e l'Umbria volessero sopportare il pagamento di 46 centesimi per ogni lira sul loro estimo, mentre altri compartimenti non ne pagano che 15, altri 20, altri 25; così la Lombardia rispetto alla Toscana, così la Toscana rispetto agli altri compartimenti, i quali trovansi ad avere delle cifre d'imposta minori rispetto alla loro rendita.

Da ciò che ho detto di sopra, resta adunque dimostrato, non solamente dietro intuizioni ed opinioni più o meno vaghe ed indeterminate, ma dietro risultanze positive di fatti, incontrastabili, che ci sono sperequazioni enormi tra compartimenti e compartimenti, e che è necessario, indispensabile di provvedere ad una nuova perequazione, e che nessuna ragione varrebbe a prostrarre più oltre una tale operazione.

La Commissione, o Signori, fu penetrata di questa ineluttabile necessità; ed è su questa parola ineluttabile necessità che io insisto affinché, voi Signori, possiate avere un'idea esatta dei motivi prevalenti, per i quali la Commissione governativa dovette entrare, come entrò difatti nell'ordine di lavoro di sovra accennato.

Dimostrata la sperequazione, e dimostrata la necessità ineluttabile di addivenire ad una nuova perequazione, si presenta tosto alla mente un'altra domanda, ed è la seguente: quali sono i modi onde si corregge una sperequazione, o meglio come si procederà nello eseguire una nuova perequazione del Regno?

Se si prende questa proposta in senso assoluto la risposta non può essere altra che questa, cioè che per correggere le sperequazioni, altro mezzo non havvi che quello di addivenire alla formazione di un catasto stabile e regolare.

Ma, o Signori, era egli possibile che la Commissione suggerisse al Governo, che per correggere le sperequazioni esistenti ordinasse la formazione di un catasto stabile di tutto il regno, massime nelle attuali condizioni economiche e finanziarie del paese e colla estrema urgenza che havvi di procedere all'assessamento finanziario ed amministrativo dell'imposta fondiaria? Questo non poteva essere, onde ne venne che la formazione di un catasto stabile fu rigettata da tutti i membri della Commissione.

Data dunque l'impossibilità d'intraprendere le operazioni di un catasto stabile, e messa di fronte la necessità ineluttabile di provvedere alla perequazione del regno, restava a vedersi a quale sistema si dovesse ricorrere per riuscire nell'intento.

A questo punto essendo stati i sistemi ed i metodi di apprezzamento adottati dalla Commissione governativa

non solo criticati, ma anche talvolta derisi, io mi perito alquanto nell'enunciare una formola generale la quale esprima il concetto del sistema che da essa venne adottato.

Ma siccome parlo ad un alto consesso, che la mia parola è rivolta ad uomini eminentissimi e versati in ogni ramo dello scibile umano, così io spero che si vorrà compatire ad un uomo puramente pratico, se cercherà di esprimere con una formola generale quali furono i metodi a cui la Commissione dovette ricorrere per correggere la esistente sperequazione, dopo eliminata l'idea della formazione di un regolare catasto.

La Commissione governativa non poteva far altro, se non che ricorrere ad una operazione sommaria, basata sulle leggi di probabilità e dei compensi.

Qui, o Signori, bisogna che ci fermiamo un momento. Questa formola generale che riguarda ad un sistema basato sulle leggi di probabilità e dei compensi, questa espressione e questo sistema, preso in un senso vuol dir tutto, preso in un altro vuol dire nulla.

Vuol dire tutto, se noi ci mettiamo di proposito ognuno per la parte che conosce e colla ferma volontà di voler riuscire a qualche cosa, cioè, adoperando la necessaria attività ed energia; vuol dire nulla se uno si mette dalla parte negativa, dalla parte dell'incertezza, del dubbio e della malavoglia. Prima però di procedere oltre è necessario esaminare, vedere se vi sieno norme e principii generali per eseguire queste operazioni sommarie basate sulle leggi di probabilità e dei compensi.

A questo riguardo io non esito a dichiarare, che nella parte degli estimi catastrali, nella quale ho consumato quasi tutta la mia carriera, sonovi certe norme e provvedimenti sintetici e complessivi coi quali si può benissimo conseguire lo scopo che uno si prefigge.

Io credo poi ancora che queste leggi dei compensi e di probabilità esistono in tutte le scienze.

E infatti sappiamo che nella stessa misura delle basi trigonometriche, nella misura degli angoli, nelle più alte sfere della geodesia, sempre si ha d'uopo di ricorrere al calcolo della probabilità ed alla ragione dei compensi. A me pure è risultato nelle parti della bassa geodesia, che io ho praticato per molto tempo e che sto tuttora praticando, che se non avessi tenuto conto delle leggi di probabilità e dei compensi, non avrei mai potuto ottenere i risultati che ho ottenuti. A questo uopo permettetemi che trattandosi di un punto di partenza per apprezzare giustamente i lavori della Commissione, io vi trattenga di un fatto che è a me accaduto.

Voi avrete avuto contezza delle grandi discussioni che si sono fatte nel Parlamento subalpino allorchè si trattò del catasto stabile di queste provincie. Passata la legge, formatosi il relativo regolamento venne comunicato al Consiglio di Stato per il suo parere. Questi incaricò il compianto Senatore Giulio di preparare il lavoro, cioè il parere sul regolamento che il Ministero

gli aveva comunicato. Voi avrete tutti conosciuto personalmente o di fama quale era la mente lucida, sapiente e profonda del Senatore Giulio. Egli venne, gentile qual era al mio ufficio, e mi disse: quali sono gli estremi scientifici, per quali voi potete stabilire la tolleranza di uno su mille nelle reti trigonometriche? Avete fatte delle esperienze, avete fatti dei calcoli, onde venire a stabilire questo estremo?

Io non seppi rispondere altro al Senatore Giulio, se non che gli estremi che si erano stabiliti, io li aveva dedotti dalla lunga esperienza e dalle leggi di compenso, e che avendo fatte molte triangolazioni aveva sempre visto, che quando gli angoli erano esattamente misurati ed esattamente corretti, non mi era mai avvenuto un errore che arrivasse all'uno per mille.

Egli mi ripose che avevo ragione e che se egli avesse dovuto stabilire un tale estremo, forse avrebbe fatto un trattato, ma non sarebbe mai riuscito a dimostrarne le origini. Questo sia detto non per menomare il valore di una quistione scientifica ma per spiegarvi il concetto che anche nelle scienze fisiche, per quanto lo conosco, si tien molto conto delle leggi di probabilità e dei compensi.

Ora se queste leggi sono necessarie nella geodesia, lascio a voi a pensare, o Signori, se esse non sieno a più doppi necessarie nelle operazioni di stima anche le più rigorose, le quali in fin dei conti altro non sono che una serie non interrotta di apprezzamenti peritali, basati sulle leggi dei confronti e dei rapporti rispettivi degli oggetti da estimarsi.

La Commissione governativa adunque non aveva altro mezzo se non quello, o di rinunciare al suo mandato, ovvero di limitarsi a preparare un progetto di legge di perequazione generale basato pure sulle leggi di probabilità, ma tale per sempre che guarentisse, mediante la ristituzione dei reclami, i risultati della perequazione

almeno tra provincia e provincia del nuovo Regno: e trovandosi nel seno della Commissione alcuni uomini periti in questo genere di lavori, offersero di tentare gli studi occorrenti per riuscire sulle basi di queste leggi di probabilità e dei compensi a stabilire una rendita reale per ciascun compartimento del Regno, tale che potesse dirsi perequata al punto di servire di base al riparto del contingente generale dell'imposta che fosse fissata dal signor Ministro, rimandando a tempo più opportuno gli studi per una legge generale di perequazione dei terreni e dei fabbricati.

La Commissione governativa deliberò adunque, spinta a ciò anche dalle istanze del signor Ministro, di tentare un lavoro mediante il quale si arrivasse a stabilire la rendita di ciascun compartimento, riserbandosi dopo ciò di fare gli occorrenti studi per un progetto di legge di vera perequazione dei terreni e dei fabbricati.

Se il signor Presidente me lo permette domanderei qualche minuto di riposo.

Voci. A domani! a domani!

Alcuni Senatori. No! Si continui!

Presidente. Interrogherò il Senato se intende continuare o rimandare la seduta a domani.

Chi intende che si debba rimandare la seduta a domani, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova la seduta è rimandata a domani.)

Prego i signori Senatori a volersi trovare domani all'una precisa, perchè in tal modo si potrà guadagnare tempo.

Rammento poi ai signori Senatori, che i documenti accennati dal Senatore Farina nel suo discorso furono depositati sul banco della Presidenza, e che quindi rimarranno nell'ufficio della Segreteria a comodo dei Senatori che desiderassero consultarli.

La seduta è sciolta (ore 9).

CXVII.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni. — Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Continuazione del discorso del Commissario Regio in risposta agli appunti fatti alla legge — Discorso del Senatore Sylos-Labini in favore della legge — Obiezioni del Senatore Pareto alle conclusioni della Commissione circa le basi della perequazione — Considerazioni del Senatore Cambrey-Digny in favore. — Appunti del Senatore di San Martino — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta al tocco.

È presente al banco dei Ministri il Commissario Regio, e più tardi intervengono il Ministro della Finanze e quello della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente.

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3513. Parecchi abitanti del comune di Centurli (Sicilia), in numero di 44 (Petizione a stampa identica a quella segnata col numero 3473). »

« 3514. Parecchi abitanti del Comune di Savoca (Sicilia), in numero di 47 (Petizione a stampa identica al numero 3473.) »

« 3515. Parecchi abitanti del Comune di Licata (Sicilia), in numero di 50 (Petizione a stampa identica al numero 3473, mancante dell'autenticità delle firme.) »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Salerno, degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863,

Il signor Giuseppe Sugona, di quattro copie dei suoi *Cenni Storico-Commerciati intorno alle varie nazioni e loro rapporti col Regno d'Italia.*

Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge la lettera del Senatore De Gasparis, il quale domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul conguaglio dell'imposta fondiaria; la parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Signori Senatori, nella seduta di ieri, per quanto le deboli mie forze il comporlassero ho cercato di definire, innanzi tutto, cosa si dovesse intendere per una perequazione di un Regno. Dopo di ciò ho cercato di dimostrare che realmente allo

stato degli attuali catasti e delle diverse condizioni economiche delle varie parti del Regno esisteva una grande sperequazione tra compartimento e compartimento, tra provincia e provincia.

Da ciò venne la dimostrazione conseguente essere necessario, indispensabile procedere immediatamente ad una perequazione per quanto essa possa dirsi provvisoria ed approssimativa, e che perciò doveva togliersi di mezzo ogni sorta di questione, di opportunità e di convenienza la quale opportunità e convenienza emergeva dalla necessità ineluttabile di procedere ad una tale operazione.

Vi ho poi indicato che la Commissione governativa non poteva proporre altro mezzo per addivenire ad una perequazione salvo che questi due, cioè: o procedere ad un catasto stabile, ovvero proporre un progetto di legge di perequazione provvisoria dei terreni e dei fabbricati, basata però sempre sulla grande teoria delle leggi della probabilità e dei compensi.

Ma ho tosto soggiunto che la Commissione, spinta continuamente dai diversi ministri, che si succedettero in questo periodo di tempo, e dalle diverse petizioni e promesse fatte in Parlamento, divisò cercare modo di arrivare al punto di stabilire delle cifre invece di limitarsi a proporre un progetto di perequazione provvisoria.

Ho detto finalmente che nella Commissione sorsero tre sistemi diversi proposti per procedere a questa perequazione, mediante la quale si venissero a stabilire delle cifre di congruaggio.

Mi resta ora, o Signori, a parlarvi di questi tre sistemi sorti nel seno della Commissione, e dei rapporti tra questi diversi sistemi e la Commissione stessa.

Imperocchè altro è, e deve essere, un sistema abbracciato da uno od altro membro della Commissione secondo le sue convinzioni e la sua esperienza, altro è e devo ritenermi essere una deliberazione della Commissione la quale accetta o no l'uno o l'altro di questi progetti.

I progetti sorti nel seno della Commissione per conseguire lo scopo che si era prefisso furono tre.

Il primo si appoggiava sulla materia censuaria nella sua generalità: il secondo sui contratti di compra e vendita: il terzo sui tre ordini di criteri generali e particolari proposti dall'onorevole Deputato Possenti, i quali ordini d'idee, i quali criteri sono i seguenti.

Il primo si fondava sull'imposta media d'ogni abitante, avuto riguardo all'attuale imposta ed a nozioni generiche della ricchezza territoriale di ciascun compartimento.

Il secondo sulla rendita imponibile de' compartimenti de'antui poi fabbricati dalla densità della popolazione e dai rapporti della rendita censuaria e reale già accennate nelle due relazioni Nervo e Arnò.

Il terzo sulla raccolta dei contratti di compra e vendita in base ad una formola algebrica proposta dal-

l'autore per determinare il vero saggio di investimento del denaro.

Questi tre sistemi sorsero nel seno della Commissione a causa delle rispettive attitudini particolari di varii membri che la componevano. Così per esempio l'onorevole Deputato Possenti, uomo versatissimo nelle scienze matematiche ed economiche, trovava più facile secondo le speciali sue cognizioni valersi dei dati e dei principii scientifici ed economici di cui era a dovizia fornito.

L'onorevole Morandini vissuto in Toscana trovava più comodo e più facilmente maneggiabile il sistema dei contratti di compra e vendita, imperocchè se non isbaglio colà si tenne conto annualmente del saggio al quale ordinariamente s'impiegano i capitali nell'acquisto dei beni fondi; per cui egli credeva che se questi saggi fossero conosciuti e si potessero avere per tutto il Regno, facile sarebbe ottenere la rendita generale di tutti i beni in esso esistenti.

Il sistema censuario fu proposto dal Regio Commissario perchè egli conosceva più d'avvicino la scienza catastale, avendo in essa impiegata l'intera sua esistenza.

Lo scopo di questi tre sistemi era quello di giungere a stabilire qual fosse la rendita reale e perequata tra compartimento e compartimento onde poter risolvere il grande problema della perequazione, quello cioè di stabilire un'unica aliquota d'imposta su questa rendita. Imperocchè, o Signori, vi prego di ritenere che fino a tanto che noi non avremo una rendita alla quale si possa applicare un'aliquota unica su tutto il Regno, noi avremo sempre proteste contro la giustizia della ripartizione dell'imposta fondiaria. La Commissione, come avrete osservato, e come mi sembra aver già detto, non prese nessun partito sopra l'uno piuttosto che sopra l'altro di questi sistemi i quali tutti essendo basati sopra elementi e criteri diversi, ella avrebbe compromesso la sua autorità qualora il sistema che avesse prescelto non fosse riuscito a bene nei finali suoi risultamenti.

La Commissione adunque, mentre approvava in massima che si facessero i necessari tentativi sui tre progetti sovra indicati, si limitò a fare i suoi uffici presso il Ministero onde aderisse a concedere il tempo necessario per eseguirli, ed a provvedere per sopperire alle necessarie spese.

Il Ministero aderì alle fatte proposte, e per ciò nel mese di aprile 1862 la Commissione si è aggiornata onde dar campo a che fossero compiuti i lavori relativi al progetto dei contratti di compra-vendita.

Nel mese di ottobre del 1862 si conobbero i risultati del progetto secondo il sistema dei contratti di compra-vendita, e la Commissione governativa ricominciò i suoi lavori, ed egli è in tale circostanza che potè farsi un giusto criterio del valore intrinseco e relativo dei tre progetti, e prendere sovr'essi le sue deliberazioni, però sorse tosto una questione pregiudiziale, riguardo a tali progetti ed era quella di sapere primieramente se il progetto dei contratti di compra-vendita potesse servire di base unica o assoluto per il riparto generale dell'im-

posta fondiaria, esclusi gli altri due più sopra accennati; in secondo luogo se invece dovesse ritenersi quel progetto come base od elemento principale, non escludendo però il concorso dei criteri, degli apprezzamenti e dei risultati degli altri progetti. A questo riguardo io credo inutile, o Signori, d'intrattenervi sui minuti particolari e sulle animate discussioni che insorsero nella Commissione; vi basti il sapere che la Commissione predetta decise coll'ordine del giorno delli 17 novembre che si nominasse un Comitato coll'incarico di esaminare il progetto Murandini e di farvi quelle modificazioni che egli credesse conveniente, prendendo anche in considerazione i progetti Rabbini, Deblasis e Possenti e le osservazioni che i membri della Commissione fecessero al Comitato.

Lunghe, intricate ed animatissime furono le discussioni seguite nel seno del Comitato, principalmente per gli inevitabili attriti che sempre sorgevano fra i diversi risultati che essi presentavano; ma finalmente il Comitato stesso riuscì ad una unanime conclusione la quale fu presentata alla Camera nella seduta del 20 gennaio 1863, col mezzo della seconda relazione Arnè delli 24 gennaio suddetto, nella quale relazione trovansi iscritte a pagina 524 del volume degli atti i vari contingenti di imposta assegnati a ciascun compartimento: contingenti che con leggerissime variazioni furono poi adottati dalla Commissione e quindi dalla Camera dei Deputati, e che ora sono sottoposti al vostro esame.

Compiuta la parte storica del metodo seguito dalla Commissione nello apprezzamento dei tre progetti sovra accennati e per conseguire i risultati finali che essa ha quindi adottato, resta a vedere se quei tre progetti sieno fuori dei limiti della scienza e del sistema basato sulle leggi della probabilità e dei compensi che furono più sopra accennati. A questo proposito io credo che nessuno possa contestare che tanto il sistema che si fonda sulla ragione catastale, quanto quello dei contratti di compra e vendita, come pure quello che si fonda sulle varie combinazioni e criteri economici e matematici, non siano conformi ai principii generali della scienza delle probabilità e dei compensi.

Il sistema catastale che tanto si combatte si fonda essenzialmente sopra i confronti tra territorio e territorio, tra circondario e circondario e tra provincia e provincia, considerati sotto i loro rapporti economici topografici ed agronomici.

Chi si addestra per lunghi anni in questi lavori di stime censuarie acquista un colpo d'occhio sicuro e pratico nello stabilire tali confronti ed a riferirli ai valori delle colture che cadono sotto la sua ispezione.

Il sistema dei contratti di compra e vendita, checchè si voglia dire, se si trattasse di un catasto stabile sarebbe pur sempre meglio ricorrere al sistema dei contratti d'affitto, pur non di meno quando si conoscano esattamente i contratti e siano accuratamente appurati, non v'è dubbio che non si stimi accettabile.

Il sistema poi delle combinazioni matematiche ed economiche, quantunque a prima giunta possa sembrare un sistema di apprezzamenti meno diretto dei due precedenti pur non di meno egli è certo che esso è uno dei criteri più generali, più sintetici, più complessivi che si possa immaginare, e serve mirabilmente a tenere in freno le aberrazioni possibili degli altri sistemi più analitici, esso è un sistema che meglio di ogni altro può adoperarsi nelle applicazioni dei grandi principii delle probabilità e dei compensi.

Ora, o Signori quale era il problema che volevamo risolvere? Era quello di stabilire la rendita censuaria di tutti i compartimenti del Regno onde applicarvi una sola aliquota d'imposta.

Abbiate la pazienza di esaminare se la rendita quale è stabilita nella colonna 12 dello stato K che vi fu distribuito possa essere conguagliata.

Essa presenta un risultato finale di 873.102,000 lire; con essa tutte le disuguaglianze, che esistevano negli antichi estimi iscritti nella colonna n. 9 del detto stato, sono tolte e tutti i compartimenti hanno la loro rispettiva rendita generale espressa nella colonna 12 sovra indicata.

A questa rendita della colonna 12 venne applicata un'aliquota d'imposta di centesimi 12.03 per ogni lira, e da ciò ne viene il riparto che troverete stabilito alla colonna 22.

Qui, o Signori, io devo pregarvi di fare astrazione da ogni sorta d'idea d'aumento o di diminuzione di imposta ai diversi compartimenti, studio questo che ognuno di noi ha cercato di fare per evitare ogni impressione sfavorevole che avviene sempre quando uno parla del compartimento a cui appartiene.

Situati a questo punto di vista voi trovate per esempio che il Piemonte è stimato a 167,895,000 lire; la Lombardia è stimata a 134,811,000 e ciò in confronto di una superficie censita di ettari 3,154,425 pel Piemonte di fronte a quella della Lombardia che è di 1,689,078. Voi trovate adunque che la superficie del Piemonte, quasi doppia di quella della Lombardia, è invece estimata immensamente al di sotto di ciò che dovrebbe essere qualora le rispettive superficie fossero valutate ad uno stesso prezzo. Da ciò si vede che gli autori dei diversi progetti e la Commissione stessa tennero d'occhio sempre a questo grande principio, cioè che sempre quando avveniva che si riconoscesse che un compartimento dovesse essere aumentato, lo fosse il meno possibile, e che tutti quelli che dovevano essere diminuiti, lo fossero egualmente il meno che fosse possibile.

Spingendo le cose al punto che qualora avvenisse anche, non solo una più completa perequazione, ma anche un catasto stabile, non si avesse a temere che i rapporti e le differenze fra compartimento e compartimento fossero minori di quelle che risultassero dai lavori della Commissione.

Io ho fatto attenzione alle varie critiche, ai vari appunti fatti al lavoro della Commissione, ma non ho an-

cora sentito finora, e desidererei che venisse fuori una dimostrazione di qualche efficacia, colla quale si facesse vedere che queste cifre di rendita generale fissate a ciascun compartimento sieno inasatte.

Queste cifre della colonna 12 sono il prodotto di tutte le combinazioni generali e particolari fatte con tutti i tre sistemi, tenuto conto di tutte le circostanze economiche ed agronomiche che possono riguardare ciascuna provincia.

Ed io posso accertarvi, o Signori, che nessuno potrà venire a dare una dimostrazione efficace che queste cifre non sieno equamente perequale, e che non possano servire di base allo stanziamento ed al riparto dell'imposta.

Infatti se ciascuno di voi si prova a far dei confronti fra l'uno e l'altro compartimento, fra quelli di cui avete particolare conoscenza, voi troverete che riferendo questa rendita ai terreni ed ai fabbricati in essi esistenti, presi nel loro complesso economico ed agronomico, voi non potete a meno di trovarle conguagliate, e troverete sempre ancora di certo che i compartimenti che vengono aumentati, sono aumentati il meno possibile, come quelli che vengono diminuiti lo sono il meno possibile.

Arcennati i principii generali, i procedimenti adottati dalla Commissione per conseguire lo scopo che si era prefisso, quello cioè di stabilire i contingenti generali di ciascun compartimento del Regno, permettetemi, o Signori, che io vi intrattenga particolarmente del contingente delle provincie di Piemonte e della Liguria nei suoi rapporti con quello della Lombardia.

Io sento il debito di fare questo esame particolare, sia per dar ragione dei motivi poi quali io personalmente mi sia indotto ad accettare tale contingente come membro della Commissione, sia per togliere di mezzo ogni benchè minima sfavorevole impressione prodotta presso i miei concittadini per la parte non lieve da me presa in questo lunghissimo e penoso lavoro della Commissione e successivamente come Regio Commissario.

Come già ho avuto l'onore di dire, chi si dedica per lungo tempo ai lavori catastali si avvezza per necessaria conseguenza a non vedere i terreni che quali essi sono realmente secondo le rispettive loro qualità di coltura e secondo le rispettive loro fertilità assolute e relative. Prima di tutto cominciando ad esaminare le rispettive estensioni superficiali, noi troviamo che mentre la superficie generale censita del Piemonte è di 3,154,425 ettari, quella della Lombardia non ascende che ad ettari 1,689,076, locchè vuol dire la superficie censita del Piemonte è quasi doppia di quella della Lombardia.

Ora tenendo pure conto di tutte le condizioni agronomiche le più favorevoli per la Lombardia e dello meno favorevoli pel Piemonte, teniamo pure conto che il Piemonte abbia come ha di fatti $\frac{3}{4}$ della sua superficie in collina e montagna, mentre la Lombardia non ne ha che la metà, starà pur sempre essere cosa im-

possibile che il contingente della Lombardia debba essere maggiore di quello del Piemonte.

I terreni, come sapete, sono sempre terreni, ed i prodotti agricoli dipendono sempre dalle diverse qualità di coltura.

Se la Lombardia fosse tutta a risaie ed il Piemonte fosse tutto a pascoli, a terreni quasi incolti, allora potrebbe avvenirne questa anomalia che cioè per la superficie di un milione e mezzo di ettari si dovesse pagare un'imposta maggiore di quella per una superficie di tre milioni di ettari. Ma la cosa succede ben altrimenti, imperocchè esaminando le diverse qualità di colture esistenti nei due compartimenti a confronto noi troviamo, che tali colture stanno fra loro presso a poco nello stesso rapporto che abbiamo riconosciuto esistere fra i diversi compartimenti del regno: infatti, aratorii in Piemonte ettari 1,313,784, in Lombardia 796,968; prati naturali e artificiali in Piemonte 328,420, in Lombardia 251,564; risaie in Piemonte 42,429, in Lombardia 62,263, boschi pascoli e stagni in Piemonte 1,318,776, in Lombardia 617,647, e così negli stessi rapporti in tutte le colture secondarie che si possono riscontrare nei due compartimenti.

Da questo confronto voi vedete adunque, o Signori, che le qualità di coltura stanno presso a poco nello stesso rapporto fra loro, come stanno fra loro le due quantità generali di terreni.

Ora, il prato è sempre prato, il campo è sempre campo, il bosco è sempre bosco, tanto più quando le condizioni topografiche ed agronomiche non presentano diversità notevoli fra di loro; da questo confronto mi è risultato adunque che per qualunque calcolo si voglia fare, non sarà mai possibile che li 1,689,076 della Lombardia debbano pagare di più delli 3,124,425 del Piemonte come succede secondo l'attuale riparto col quale la Lombardia ha un contingente sui terreni di 16,718,553, mentre il contingente del Piemonte è di sole lire 10,923,344; ottenuta dai dati suddetti la convinzione che la Lombardia non avrebbe mai in nessun caso potuto essere quotata di più del Piemonte, ho cercato di fare un primo tentativo per arrivare a conoscere quale potesse essere il rapporto e la differenza nella rendita di questi due compartimenti; questo tentativo voi lo trovate a pagina 400 degli atti della Commissione uniti alla prima relazione Arnò.

Io prego il Senato di ritenere che qui si tratta sempre di partire da estremi limiti per arrivare per successive combinazioni a risultati meno discordanti. Quali sono gli estremi che noi possiamo stabilire per aver un *maximum* in questo lavoro? Sono questi: prendere, per esempio, un circondario della Lombardia, e metterlo a confronto con un circondario del Piemonte dove sonovi le identiche condizioni topografiche, agronomiche, climatologiche. Per esempio, per dar subito un'idea del metodo di paragone: la Valtellina confrontarla colla Val d'Ossola e colla Valle d'Aosta, così, p. e., Pavia e Abbiategrasso, confrontarli con Lomellina e Novara, e

così di seguito. Abbiamo il Piemonte che è contiguo a Parma e Piacenza; ebbene, essendovi colà un catasto, assumere anche colà dei dati e venire a confrontare i circondari che sono contigui alle provincie di Parma e Piacenza.

Dietro questi criteri ho voluto vedere quali erano i risultati che mi avrebbero dato questi confronti; e perciò ho messo Brescia in confronto di Torino. Brescia risulta stimata a 26,88 ciascun ettaro; questo estimo venne applicato alla superficie del circondario di Torino. La Valtellina che ha un estimo di lire 2,55 per ettaro, fu paragonata ai circondari di Aosta, Susa, Ossola e Valsesia.

Signori, voi conoscete tutti questi territori, ed io credo che non si possa dire essersi esagerato se ai territori di Aosta, di Susa, dell'Ossola e di Valsesia si applica lo stesso prezzo della Valtellina.

Evvi poi il circondario di Bergamo che per le condizioni topografiche e agronomiche si presta molto al paragone con molti circondari subalpini del Piemonte e perciò paragonai Bergamo, che ha un estimo di lire 18 61 l'ettaro, ai circondari di Pinerolo, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Genova, Albenga, Savona, Porto Maurizio, S. Remo.

Qui io devo fare una digressione per rispondere alla impressione sfavorevole che l'on Senatore Farina disse di aver ricevuto vedendo messo a confronto il circondario di Bergamo con Genova od altri della Liguria. Ebbene, sono io che ho fatto questo confronto e ne indicherò i motivi.

Manca in Piemonte un catasto; non si hanno i termini di confronto. In Piemonte non abbiamo nessun dato, nessun mezzo per confrontarli colla Lombardia, e siccome si trattava, non di fare la stima parziale di ciascun circondario, ma di stabilire la cifra di una stima generale di tutto il compartimento, feci questo ragionamento. Egli è vero che nella provincia ligure non ci sono le praterie, e i campi e i boschi come nel circondario di Bergamo, ma ci sono per contro gli oliveti, i terreni coltivati ad agrumi che producono molto più per questa considerazione, e siccome il circondario di Bergamo aveva un prezzo di molto inferiore a quello di Brescia che è di 26 88, ne viene che adottai piuttosto per termine di confronto il circondario di Bergamo che non è stimato più di lire 18 61, e ciò per evitare un soverchio aumento ai circondari della Liguria.

A tutti questi circondari adunque che vi ho indicati ho fissato la cifra di 18 65.

Il circondario di Como io l'ho paragonato a quelli di Acqui, Pallanza, Abbiategrasso l'ho paragonato a Novara, ed a Vercelli; Pavia a Lomellina, Arona a Biella.

Portata poi l'attenzione ai circondari verso Levante, credetti meglio confrontare quei circondari con quelli delle provincie Parmensi, e così Piacenza fu paragonata con Alessandria e Voghera; Parma con Novi e

Tortona; Borgo San Donnino con Asti e Casale; Valditaro con Bobbio; Pontremoli con Chiavari e Spezia.

Io mi aspetto, o Signori, che qualcheduno dica che queste sono pure e semplici ipotesi, che questi lavori non hanno nessun fondamento e che non possono prendersi come base di un criterio generale per fissare delle cifre.

Ciò sta benissimo, ma è necessario che io preghi il Senato di por mente alla necessità in cui si era di ricorrere a tutti i mezzi cui gli uomini tecnici potevano ricorrere per stabilire queste cifre.

Or bene da questi confronti ne sono riuscite le seguenti cifre, cioè pel Piemonte resta fissato sui 104 milioni, la cifra di 13.876.155 e per la Lombardia la cifra di 9.885.951 e così colla differenza di 3.980.204.

Come ben si scorge queste cifre segnano in certo qual modo il *maximum* della differenza che deve esistere fra il Piemonte e la Lombardia e certamente essa cominciava a dare un'idea di tali differenze e doveva poi essere modificata in seguito agli studi ed alle valutazioni ulteriori. Intanto da tali confronti risultava che l'impressione ricevuta dai primi confronti generali, quella cioè che la Lombardia non doveva essere quotata di più nel suo complesso del Piemonte, veniva a ricevere una incontestabile dimostrazione.

Dato adunque per dimostrato che il contingente di Lombardia debba essere minore di quello del Piemonte e dato che il *maximum* della differenza sia, come dicemmo, di lire 3.980.204 ne viene per conseguenza che, adottando le cifre stabilite dalla Camera in lire 14.805.278 per il Piemonte e quella di lire 13.528.125 e così con una differenza di sole lire 1.277.153, siasi posti nei limiti certi della più grande tolleranza a favore del compartimento che verrebbe aggravato, imperocchè è sempre da ritenersi che la superficie del Piemonte è poco meno che doppia di quella della Lombardia, e che le condizioni agronomiche, quantunque migliori nelle provincie lombarde, pur non di meno non saranno mai tali da importare un estimo per cui le imposte di queste sieno eguali a quelle del Piemonte.

Io, o Signori, non intendo al certo che le mie convinzioni siano assolutamente identiche, e compenstrate in voi, ma se l'esperienza di 40 anni di lavoro in materie censuarie di ogni genere può avere qualche peso, io non esito ad affermare che qualunque catasto stabile, qualunque operazione censuaria si voglia fare, e qualunque perequazione si voglia stabilire tra il Piemonte e la Lombardia, la differenza di 1.277.153 fissata dalla Commissione governativa ed approvata dalla Camera sarà sempre assai tenue.

Io credo, o Signori, che per poco vogliate addentrarvi nell'esame comparativo di questi due compartimenti sotto qualunque aspetto vogliate considerarli, verrete facilmente nelle conclusioni cui venne la Commissione governativa.

Io credo inoltre che gli stessi oppositori quando vogliono con occhio imparziale confrontare le condizioni

generali e particolari di questi due compartimenti verranno anch'essi a concludere essere impossibile che una nuova operazione di perequazione venga a produrre la sola differenza di 1,277,153 tra il Piemonte e la Lombardia.

Certo, o Signori, se vi è una posizione difficile e penosa ella è quella del Commissario regio il quale si trovò nominato membro di una Commissione nella quale si dovette fare un lavoro per cui alle provincie cui appartiene doveva venire un aumento considerevolissimo nell'imposta.

Pur nondimeno seguendo, come ho sempre cercato di fare, i dettami della verità, della schiettezza e della giustizia per quanto le mie forze il permettesero, non esitai a sostenere l'operato della Commissione governativa, ed a prestare la debole opera mia all'onorevole Ministro per coadiuvarlo nella discussione di questa legge, non ostante che questa circostanza mi mettesse in una condizione per me più dolorosa ancora, quella cioè di trovarmi in obbligo di combattere contro le opinioni degli uomini ai quali tutto io debbo, e che furono sempre per me oggetto di venerazione, di gratitudine e di rispetto.

Riguardo al Piemonte, Signori, io debbo ancora intrattenervi di un altro argomento non meno importante e non meno per me penoso.

L'oggetto di cui io debbo intrattenervi riguarda il solo riparto del contingente generale fra i comuni, e possessori delle antiche provincie.

Prima di tutto è necessario ritenere per una verità incontestabile esservi dei circondari i quali non solo non potrebbero sopportare il benchè menomo aumento d'imposta, ma non possono pagare nemmeno le imposte di cui sono attualmente gravati.

Ma deve pure ritenersi come un'altra verità incontestabile che vi sono circondari che io conosco benissimo e che tutti conoscono i quali non pagano il decimo di quello che dovrebbero pagare, senza tener conto di una quantità non piccola certamente di terreni non assoggettati all'imposta perchè non censiti.

La questione adunque che rimane a risolversi riguarda non già il contingente generale di questo compartimento, ma il modo di ripartirlo fra i diversi Comuni di esso, e quindi fra i rispettivi possessori. Qui adunque si tratta di trovare un modo, una formula per riuscire a questo subriparto.

Diasi non potervi essere questione riguardo al contingente generale, e per questo permettetemi che io ve lo faccia passare a rassegna confrontandoli colla rispettiva loro superficie. Se la Lombardia coi terreni può sopportare un'imposta di 16.899,414 con una superficie di 1,689,076 non c'è dubbio che il Piemonte non possa sopportare un contingente di 19,152,000 con una superficie di 3,154,425.

Se Parma e Piacenza possono sopportare con una superficie di 525 mila ettari di terreno un'imposta 2,392,825. Se Modena può sopportare 2,330,474 con

solli ettari 598 mila. Se la Sicilia sopporta 9,714,336 con una superficie di ettari 2,399,000. Se la Sardegna colle vaste sue solitudini può sopportare 2,524,579 con una superficie di 2,149,000 ettari, non v'ha dubbio che il Piemonte non possa sopportare l'assegnato contingente di 19,152,000 sopra ettari 3,154,000.

Così se le Marche e l'Umbria che sono pur paesi alquanto abbandonati e senza irrigazione di sorta, possono sopportare 5,736,200 con una superficie di ettari 1,869,648; se le Romagne possono sopportare 5,221,153 con ettari 963,135, non v'ha dubbio che il Piemonte non possa sopportare il suo contingente, tanto più avuto riguardo che nelle Marche e nell'Umbria non esiste irrigazione un po' considerevole, onde tutti gli inconvenienti e le deficienze agricole prodotte da tale mancanza.

Così la Toscana: se essa non ostante la interminabile catena del nudo Appennino e non ostante le maremme e le crete di Volterra è priva di irrigazione, per cui poche sono le praterie e nulle le risaie, può sopportare 7,888,722 sopra ettari 2,081,000, non v'ha dubbio che il Piemonte non possa sopportare il suo contingente di 19,152,000.

Così finalmente se Napoli colle sue Calabrie, cogli Abruzzi e colle Puglie, non ostante la decantata Terra di Lavoro, può sopportare 31,982,166 sopra ettare 6,040,481, non c'è dubbio che il Piemonte sopra ettari 3,154,425 non possa sopportare un contingente generale di lire 19,152,000.

Riguardo adunque al contingente generale, egli è evidente che per poco si voglia spassionatamente mettersi ad esaminarlo nei suoi rapporti con tutti gli altri, non vi può esser dubbio sulla sua esattezza.

La questione adunque sta tutta nel subriparto il quale è la sorgente prima di tutta questa interminabile discussione.

Riguardo al subriparto di queste antiche provincie, io credo vi sia qualche cosa di fatale, imperocchè egli è già dal 1819 che se ne riconobbe la convenienza e l'utilità, eppure non si è potuto riuscire a tradurlo in atto; i motivi per cui non si è potuto eseguire io li ignoro, ma è un fatto che si discusse molto ma non si fece mai nulla.

Permettetemi che ve ne faccia brevissimamente la storia.

Nel 1849 io era ancora libero esercente, ed era Ministro delle Finanze l'onorevole Senatore conte Nigra; a primo ufficiale di quel Ministero eravi l'onorevole conte Ceppi. Questa persona gentilissima e sapiente, ebbe la gentilezza di venirmi a trovare, se non erro, nel mese di luglio 1849; egli mi disse se io essendo pratico di atime censuarie non avessi creduto che ci fosse un mezzo di fare un nuovo riparto della imposta delle provincie piemontesi, ed introdurre in estimo quei terreni che non sono soggetti all'imposta, imperocchè già fin d'allora si sapeva che molti beni ne erano indubbiamente esenti. Io gli risposi che stavo precisamente nei momenti che aveva qualche ritaglio

di tempo disponibile occupandomi di questo problema. Mi suggerì che facessi una memoria, che gliela trasmettessi, e che egli l'avrebbe presentata al signor Ministro. Feci questa memoria, la portai, fu presentata al Ministro e dopo due o tre mesi si venne all'istituzione di una Commissione del catasto con apposito regio Decreto che, se la memoria non mi fallisce, deve avere la data di febbraio 1850. Commissione presieduta dall'onorevole Senatore Di Revel ed alla quale io sono stato chiamato a prender parte. Questa Commissione aveva due scopi, il primo di continuare i lavori della Commissione del 1845, il secondo di avvisare al modo di perequare meglio la imposta fondiaria nell'interno dei comuni del regno allora subalpino, ed introdurre in estimo i beni censibili e non censiti. L'onorevole Senatore Di Revel ricorderà so allora io non mi sia adoperato con tutte le mie forze, acciò si facesse questa stima provvisoria, e devo rendere giustizia all'operosità e alla buona volontà del signor Senatore Di Revel, che allora fece di tutto perchè questo progetto andasse avanti. Infatti dopo 5 o 6 mesi si riesci a formulare un progetto di stima provvisoria diviso in due parti distinte, l'una per fabbricati, l'altra per terreni; si presentarono questi progetti al Consiglio di Stato, il quale mentre accettò quello dei fabbricati respinse risolutamente quello dei terreni. Poco dopo fu presentata la legge sui fabbricati alla Camera dei Deputati, la quale fu poi sancita nel 1851, lasciando in disparte tuttocchè che riguardava la stima dei terreni. Il progetto di stima dei terreni era fondato sulla base dei contingenti comunali da stabilirsi mediante certi criteri peritici appoggiati alle masse delle colture.

Arrivati al 1852 i bisogni delle finanze erano imperiosissimi, il conte di Cavour mi chiama e mi incarica di preparare due progetti di legge, l'uno sul catasto stabile l'altro che riguardasse la stima provvisoria dei terreni, soggiungendomi averne già un altro in pronto riguardo all'aumento di 25 centesimi dell'imposta fondiaria. Soggiunse che il progetto di stima dei terreni non doveva essere simile a quello che era stato presentato al Consiglio di Stato.

Per quanto le mie forze lo permettevano, preparai la minuta di quei due progetti e gli li presentai; dopo breve tempo egli colla facilità del suo ingegno rivide in pochi giorni quei progetti ed uniti a quello dello aumento dell'imposta li ha tutti presentati alla Camera dei Deputati circa il mese di aprile, se non erro del 1852.

Questo progetto di stima provvisoria è quello del quale ha fatto cenno l'onorevole Senatore Di Revel. Io fui nominato allora Commissario regio e so che le discussioni furono pure lunghissime, ma il risultato di esse fu che la Commissione di 15 membri della Camera elettiva respinse il progetto di legge di stima provvisoria. Eppure io credo tuttora, come uomo pratico, che quel progetto era forse il migliore che si potesse presentare.

Nel 1856 l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, il Senatore Menabrea, presentò assieme al Deputato Despine un nuovo progetto di stima provvisoria, e questo nuovo progetto di stima provvisoria non poté attecchire e non poté avere effetto. D'allora in poi sorsero e nei giornali e nella Camera e da ogni parte riclami e sollecitazioni perchè si desse opera alla tanto sospirata stima provvisoria, ma non fu più possibile nemmeno di farla discutere.

Io dico la verità, che dopo aver lavorato per otto o dieci anni attorno a questa stima provvisoria non avevo più volontà di fare altri progetti, ed aspettavo sempre venisse fuori qualcheduno con qualche sistema nuovo, il quale potesse soddisfare le speranze e i voti del pubblico, ma finora non sorsero che memorie di abbracciamenti d'idee confuse e disordinate che non hanno alcun valore.

Veniamo ora al lavoro della Commissione governativa.

In questa Commissione sorse la questione dei subriparti, e naturalmente tutti i membri della Commissione ed anche l'onorevole Presidente mi eccitavano a fare qualche lavoro preparatorio onde addivenire ad un nuovo riparto di contingenti circondariali delle antiche provincie. Non ostante la poca inclinazione che io avessi a riprendere lavori di stima provvisoria dei terreni di queste provincie per la mala riuscita di tutti i precedenti lavori da me fatti in proposito, pur nondimeno mi sobbarcai all'arduo assunto di tentare una stima di tutte le qualità di colture di ciascun circondario, mediante apposite tariffe per ciascuna qualità di colture. Per avere conoscenza dei prezzi medi di ciascuna coltura io ricorsi a tutti i periti più pratici delle varie provincie coi quali sono in conoscenza ed i quali mi diedero delle informazioni molto accurate.

Assunsi le colture quali risultavano dall'*aperçu* Despine e cercai fare un subriparto di queste antiche provincie.

Lo scopo del mio lavoro era primieramente quello di cercar modo di togliere le più grandi disuguaglianze che vi erano tra circondario e circondario, ed infatti ho la coscienza che molte di esse erano tolte.

Speravo che dalle provincie sarebbero venute correzioni alle superficie, e pareri sufficienti per correggere se occorreva anche le tariffe, ma invece non ne ebbi che critiche acerbiissime.

La Commissione nominò un comitato composto del marchese Ricci, del deputato Possenti e di me, perchè si procedesse ad un subriparto.

Questo comitato tentò due distinti progetti, ma tanti e tali furono i clamori suscitati, che si dovettero abbandonare. Eppure se c'è una cosa indispensabile, ella è quella che riguarda la stima provvisoria dei terreni di queste provincie.

L'onorevole Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, mi chiamò un giorno, e mi disse: Vi sono due sistemi proposti per procedere al subriparto delle

province piemontesi. L'uno sarebbe quello di procedere ad una stima delle varie colture di terreni fatta sulla base degli affitti reali e presunti col sussidio delle denunce dei possessori, rivedute da apposite Commissioni mandamentali e circondariali, e decretate dal Ministero. L'altro sarebbe quello proposto dall'onorevole Deputato Sella, e che fa parte della legge che state esaminando, ditemi quale di questi due progetti voi preferireste?

Io non esitai a dichiarare come uomo pratico che avrei accettato preferibilmente quello appoggiato sulle operazioni di stima. Ma recatosi nel seno della Commissione della Camera essa prescelse il sistema dell'onorevole Deputato Sella. Dopo di ciò l'onorevole signor Ministro mi dimandò se, come uomo pratico, credessi che lo si potesse per parte sua accettare, ovvero se in esso vi fosse qualche assurdo che ne rendesse impossibile l'esecuzione. Io gli risposi in pochissime parole: che in questo genere di lavori non è tanto il metodo che abbia influenza, ma sibbene la buona volontà. Imperocchè di metodi e di sistemi ne avevo già veduti sin troppi senza che nessuno mai sia stato messo in pratica.

In questi lavori tutto dipende dalla volontà e dalla capacità delle persone che sono preposte ad eseguirli. Che perciò non esitavo punto a dichiarare che il progetto proposto dall'onorev. Sella, quantunque meno piacevole per me nella circoscrizione della sfera delle idee tecniche, qual sarebbe stato quello che io aveva indicato poco prima, e che sarebbe stata una stima fatta dai periti, pur nondimeno credevo che questo progetto di stima provvisoria potesse essere accettato, tanto più, se era vero quello che mi diceva, che questo progetto aveva l'appoggio di una gran parte dei Deputati piemontesi.

Del resto dico, e lo ripeto qui a voi, o Signori, in questo genere di lavori di stime provvisorie non è tanto il metodo che costituisca la difficoltà vera, ma bensì la difficoltà sta nelle persone che sono chiamate ad eseguirlo, e nella spinta più o meno efficace che dà loro il Governo.

Infatti si dice, per esempio, essere impossibile che un possessore possa consegnare la rendita dei suoi beni. In questa sentenza, o Signori, io concorro perfettamente, e dichiaro essere impossibile che un possessore conosca la rendita dei suoi beni, imperocchè nessuno è capace di fare l'analisi della rendita dei terreni. Ma altro è volere le cose impossibili, altro è volere le cose probabili, e infatti, come ben sapete, avvi un'altra rendita che si può stabilire, ed è quella ordinaria, comune, costante che tutti i beni di un comune producono o possono produrre in via ordinaria di coltivazione, e questa è la rendita che ogni uomo che voglia e che non abbia spirito di contraddizione può facilmente determinare.

Or bene, se nell'applicazione della legge proposta dal Deputato Sella ora sottoposta al vostro esame, succede in un comune uno spirito di contraddizione e di op-

posizione, per cui nessuno dei possessori voglia fare le consegne, o vi faccia consegne esorbitanti in più od in meno, certo voi avrete dei fastidi; ma invece se entrate in un comune dove ci sia un solo uomo perito, il quale dia qualche indirizzo ai possessori per la fissazione della rendita dei loro beni, non c'è dubbio che questo lavoro non possa riuscire a soddisfacenti risultati, ed in questo modo avremo una volta tolto di mezzo la causa di tante questioni che oramai sono già di troppo protratte.

La difficoltà adunque, come avete veduto, sta non tanto nel metodo, ma piuttosto nella ferma volontà di volervi riuscire.

Signori, ora che ho esaurito la parte che riguarda l'esame della legge nel suo complesso e nelle sue parti, io devo entrare in un altro ordine d'idee, ed è quello di cercare di rispondere ai gravissimi appunti ed alle critiche severissime fatte ai lavori della Commissione governativa.

Permettetemi però che mentre io mi accingo a rispondere agli appunti principali, io vi dispensi dalla noia di sentire da una parte tutte le obiezioni, dall'altra tutte le risposte del Commissario regio alle tante questioni critiche fatte a questo progetto.

Io cercherò di ridurre le critiche e le osservazioni fatte a sommi capi e cercherò di dare sovra di esse le opportune risposte onde togliere dall'animo vostro le sfavorevoli impressioni che possiate avere ricevuto dalle critiche così severe fatte a questo progetto.

Però siccome si tratta di passare ad un altro ordine di idee, pregherei il Senato di accordarmi alcuni minuti di riposo.

Presidente. La seduta è sospesa per dieci minuti.

La seduta è ripresa.

La parola continua al Commissario regio.

Commissario Regio. Signori Senatori. Mi resta dunque a parlare delle molte critiche fatte al progetto della Commissione e per riflesso al progetto di legge.

Voi avete sentito: come, si dice, il catasto per fare un riparto dell'imposta prediale? Ma il catasto non serve! come volete servirvi del catasto per il riparto dell'imposta?

La popolazione? Ma la popolazione non può servire! come volete servirvene per il riparto e sub-riparto? Il sistema dei contratti di compra e vendita è contrario a tutti i principii economici regolatori dell'imposta! Dunque rifiutalo.

Le formole matematiche ed economiche messe avanti dall'onorevole Deputato Possenti sono assurdità, sono cose immaginarie, cose che non hanno nessun valore! Dunque fuori.

Per conseguenza, non il criterio censuario, nemmeno il catasto stabile, non gli apprezzamenti della popolazione, e i dati economici generali, non il sistema dei contratti di compra e vendita, non certe formole ma-

tematiche, fuori tutto! Lasciamo il paese nella condizione in cui si trova; rigettiamo la legge!

Questo metodo d'opposizione mi sembra facilmente confutabile, imperocchè, se le proposizioni sovra indicate fossero vere, sarebbe un voler negare alla mente umana i mezzi per uscire dagli imbarazzi gravissimi, quando un Regno si trova nelle condizioni in cui ci troviamo noi per rispetto all'assetto amministrativo e finanziario.

E dietro ciò viene subito alla mente l'idea di domandarsi se in Italia non vi siano uomini capaci di risolvere un tale problema.

Sono tre anni che si lavora attorno a questo progetto, ed io per parte mia non avrei avuto difficoltà di adottare qualunque altro sistema purchè ci avesse condotti a buon porto, ma finchè non si fanno che critiche ed obiezioni, permettete, o Signori, che noi tutti siamo convinti che quello che fu da noi adottato sia il migliore, imperocchè intanto di progetti migliori non se n'è presentato finora alcuno.

Io credo poi ancora che se domani, per un supposto, il Governo nominasse un'altra Commissione collo stesso mandato, essa dopo lungo lavoro sarebbe obbligata ad appigliarsi a quello che fu adottato dalla Commissione governativa.

A tutte queste osservazioni generali io non posso rispondere altro se non che il sistema che si appoggia alle leggi della probabilità e dei compensi è un sistema adottato da tutti gli scienziati e da tutti gli economisti, e che esso è applicato in ogni ramo di scienza fisica ed economica e che perciò non vi è ragione per cui esso non debba applicarsi in questo ramo di pubblica amministrazione nel quale è evidente essere l'unico realmente applicabile.

L'onorevole Senatore Farina ieri venne passando in rivista questa enorme congerie di libri, di memorie, di dati, di stati che si mettono innanzi da una parte o dall'altra sopra questa moltitudine di sistemi Possenti, Rabbini, Morandini. Dopo questo conchiuse che non c'era che errore, disordine, caos.

Io per parte mia credo che taluno in veggendo tante cifre accumulate le une sulle altre, possa ricevere le impressioni che disse aver ricevuto l'onorevole Senatore Farina.

Ma io credo poi anche che lo stesso onorevole Senatore Farina, uomo di senso pratico e versatissimo nelle scienze economiche, avrà già a quest'ora vinta quella sfavorevole impressione per poco che egli abbia esaminati tutti quegli atti nelle varie loro significazioni e per poco che li abbia classificati secondo il rispettivo loro valore.

Io credo che fatto questo studio avrà riconosciuto, che invece del caos o del disordine vi si trovano diverse serie di atti tutti omogenei e tendenti tutti ad un medesimo scopo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Commissario Regio. E in fatti egli è facile il ri-

conoscere che tutti questi atti sono relativi al sistema generale delle probabilità e dei compensi. Ora ella è cosa naturale che volendosi applicare questo sistema, si è obbligati a ricorrere al maggior numero possibile di dati e di fatti onde avere il maggior numero possibile di risultati per paragonarli fra di loro, onde conseguire il medio generale che si ricerca.

I dati raccolti dalla Commissione sono in numero certamente considerevole, e ciò prova che essa nulla ha trascurato per riuscire nell'intento che si era prefisso. Infatti, che nelle scienze economiche questo sistema di raccogliere il maggior numero di dati sia quello che si debba adottare, noi ne abbiamo la prova nelle scienze fisiche applicate e mi valgo ad esempio delle operazioni di alta geodisia. In questa allorchè si tratta della misura degli angoli fatta con istromenti i più perfetti, pur non di meno si usa di ripetere la misura di ciascun angolo sino alla dodicesima volta, e ciò perchè la prima misura desunta non è mai uguale alla seconda nè questa alla terza onde si ricorre alla media delle fatte osservazioni.

La somma dei tre angoli di un triangolo deve dare i 180 gradi, or bene anche nelle operazioni le più perfette questa somma non raggiunge mai una tale cifra, per cui si è obbligati a prendere nuove medie od a fare correzioni secondo i principii della scienza.

Voi vedete adunque che nelle stesse operazioni della maggior perfezione umana si è obbligati di ricorrere alle medie risultanti dalla maggiore possibile quantità di dati raccolti. E motivo di questa necessità ineluttabile egli è perchè altro è dire due e due fanno quattro, altro è riunire 4 corpi a farne un solo.

E pertanto invece del caos e del disordine, io spero che il Senato sarà convinto, primieramente essere necessario nel nostro caso il raccogliere il maggiore possibile numero di dati; in secondo luogo, che essi siano tutti ordinati e diretti al conseguimento del medesimo scopo, onde invece del caos e del disordine emani l'ordine e la possibile precisione.

Mi permetta il Senato che ripeta anche una volta, che la vera essenza e difendibilità dei lavori della Commissione sta appunto: 1. nella molteplicità dei dati censuari raccolti e quindi apprezzati sotto i molteplici loro aspetti dirigendoli ed ordinandoli ad un medesimo scopo; 2. nella raccolta considerevole dei contratti di compra, vendita e dei rispettivi saggi d'investimento del danaro, ordinati poscia tanto intrinsecamente in se stessi quanto in relazione agli apprezzamenti censuari; 3. finalmente nelle molteplici formole economico-matematiche applicate dall'onorevole Deputato Possenti, colle quali si dava ragione scientifica dei risultati degli altri precedenti apprezzamenti.

Dopo ciò che ho avuto l'onore di dire, sorse un'altra obiezione e con essa si disse che quand'anche il progetto di legge generale fosse approvato, esso sarebbe inapplicabile, stantechè è impossibile l'addivenire al

subriparto delle provincie piemontesi e liguri nel termine di uno o di due anni.

A questo proposito io mi sono già spiegato abbastanza dicendo che non è questione né di metodo, né di tempo, ma che invece ella è questione di volontà, e che quando decisamente si voglia, si può benissimo ottenere le consegne dai possessori della rispettiva rendita in meno di sei mesi, come si è ottenuta la rendita dei fabbricati. Intendiamo però bene, che come uomo pratico io non metto a pari la questione dei terreni con quella dei fabbricati, le quali cose sono ben diverse fra di loro.

Ripeto adunque che non è questione di metodo, ma di volontà e di azione mediante l'opera di capaci funzionari.

Del resto, siccome su quest'argomento dovremo forse di nuovo parlare nella discussione degli articoli, egli è allora che mi riservo di dare quelle ulteriori spiegazioni che possano essere necessarie.

Dopo queste critiche complessive generali su tutto il sistema, furono fatti molti appunti particolari al sistema dei contratti di compra e vendita.

E qui una prima impressione mi sembra che debba riceverci dal metodo di fare questi appunti. Io ho fatto attenzione al modo e alla sostanza delle critiche fatte, ed ho visto che queste critiche avrebbero forse la loro sede qualora si trattasse non di un lavoro fatto a grandi compartimenti, a grandi masse sopra i principii e le leggi delle probabilità e dei compensi, ma sopra un catasto stabile; e dirò di più, non esito punto ad affermare che se io mi mettessi coll'occhio qualitico e critico col quale gli oppositori si fecero a censurare il sistema di compra e vendita, ad esaminare le tariffe d'estimo di un catasto stabile, come sarebbero quelli della Lombardia, delle Romagne, Marche ed Umbria e della Toscana, io troverei modo di dimostrare che sono le cose più imperfette che mai si possa immaginare.

Quando però mi mettessi a fare questa critica, sorgerebbero altri nomi, che apprezzando le cose al loro giusto valore, scarterebbero tutte le mie censure e si atterrebbero al sistema ordinario, che è quello di considerare le cose nella loro vera sostanza, sotto il punto di vista della umana possibilità: e infatti qual peso, qual valore possono avere gli appunti fatti, perchè per esempio un calculatore dimenticò di cancellare una somma da una pagina, locchè importa un errore nel capitale di 80 o più mila lire?

Qual peso, qual valore sui calcoli generali istituiti avranno le osservazioni fatte riguardo ad un calculatore che commise un errore di divisione, perchè in alcune date cifre si trovano errori ora di 12, ora di 15 mila lire? ovvero quando un perito avesse sbagliato per esempio nel fare la media dei saggi di investimento?

Tutte queste minute particolarità varranno esse ad indebolire la esattezza dei lavori della Commissione? no certamente. Queste critiche potrebbero forse ado-

perarsi quando si trattasse di un conguaglio tra comune e comune, ovvero tra possessore e possessore, ma quando si tratta di grandi operazioni, bisogna esaminare quali sono gli effetti che questi errori possono aver prodotti sulla totalità; e allora siate certi, o Signori, che il meccanismo generale non muta nemmeno di qualche centesimo.

In generale adunque deve ritenersi che tutti questi minuti errori, qualora si verificassero, non possono per nulla influire sui risultati finali del lavoro della Commissione, cosa questa che verrebbe facilmente dimostrata quando si tentasse la prova di proseguire i calcoli sulle rettifiche di questi errori sino alle finali loro conseguenze.

I saggi dei periti quali furono adottati dalla Commissione come prima base dei suoi lavori sono indicati nella relazione Pincetti; e nelle cifre in quella relazione citate come saggi avuti dai periti non possono non essere stati corretti i piccoli errori particolari nei saggi fatti da qualche perito nel determinare le medie geometriche di saggi provinciali e compartimentali, imperocchè quegli che fece questo lavoro, che fissò questo saggio, è naturale che tenne conto di questi errori.

Riguardo ai contratti, io non dubito punto che non possano essere seguiti alcuni errori, supponiamo pure di qualche centinaio, ovvero di qualche migliaio di lire; ma oltrechè questi minuti inconvenienti sono inevitabili in un lavoro di tanta mole cioè sopra 747,385 contratti che furono spogliati, essi quando anche fossero di un maggior rilievo, perdono tutta la loro importanza allorchè entrano nel meccanismo del calcolo generale, nel quale appena è se possono esercitare qualche influenza non già sopra unità, ma sopra millesime parti di unità; ritenete sempre, o Signori, che il valore venale rappresentato da quei 747,385 contratti, ascende alla enorme somma di L. 4,033,727,084 voi vedete che d'innanzi ad una tal cifra, dato anche l'errore di qualche centinaio di migliaia di lire, esso non influirebbe per nulla sui contingenti compartimentali d'imposta.

Io credo che senza allungarmi più oltre in questa materia, possano bastare le sovra esposte considerazioni per dimostrare che gli appunti fatti sopra errori riconosciuti nei calcoli e nei rilievi primitivi sono privi affatto d'importanza relativamente al complesso dei lavori della Commissione.

Dopo avere risposto alle obiezioni mosse riguardo agli errori materiali che si dissero riconosciuti nei calcoli istituiti, resta che si risponda agli appunti fatti alle parti principali del sistema dei contratti di compra e vendita.

La prima obiezione che venne fatta fu questa: cioè che il sistema non può servire al riparto dell'imposta sulla rendita dei beni, imperocchè essendo esso appoggiato sul capitale, si dovrebbe sconvolgere il sistema attuale dell'imposta fondiaria facendone un'imposta sul capitale.

Questa obiezione potrebbe avere qualche valore, se il sistema adottato non fosse stato appoggiato sui saggi d'investimento. Ma stando infatti come cosa innegabile, che il valore venale non è che un dato ricercato onde col mezzo dei saggi d'investimento giungere alla determinazione della rendita, ne viene che le basi generali del sistema che regge il riparto dell'imposta fondiaria non è per nessun verso alterato.

Riguardo ai contratti, si disse primieramente che non era sufficiente il loro numero: in secondo luogo che erano deficienti per entità, cioè perchè non rappresentavano che la piccolissima proprietà esclusa la media e la grande, finalmente perchè non sono egualmente distribuite su tutta la superficie delle diverse provincie del Regno.

Egli è certo che se si trattasse di un lavoro di perequazione definitiva, queste obiezioni potrebbero avere un certo peso, imperocchè in tal caso sarebbe stato necessario adottare altri procedimenti e cautele rispetto a questi contratti prima di farli servire come elementi di calcolo. Ma se si considera primieramente che qui si trattava di stabilire i rapporti approssimativi delle rendite tra compartimenti e compartimenti, esclusa così la perequazione tra provincia e provincia e tra circondario e circondario, e in secondo luogo che il risultato di questi contratti presi nel loro complesso venivano poi confrontati coi calcoli e cogli apprezzamenti degli altri sistemi, rimarrete convinti, o Signori, che per lo scopo che ci eravamo prefisso, le obiezioni sovra indicate perdono tutta la loro efficacia.

Riguardo ai saggi d'investimento si disse che essi non sono stati abbastanza appurati, e che non sono in armonia con i contratti di compra e vendita che furono spogliati.

In generale le osservazioni che ho avuto l'onore di fare riguardo ai contratti devono intendersi fatte anche riguardo ai saggi, cioè che qualora si fosse trattato di una perequazione definitiva, bisognava stabilire norme precise per procedere allo stabilimento di essi. Ma al punto di vista della Commissione, quali furono somministrati dai periti, erano sufficienti allo scopo, imperocchè rappresentano la rendita vera, media del capitale impiegato in ciascun circondario. Questi saggi però subirono varie modificazioni nel corso dei lavori successivi della Commissione, parte per riferirsi in giusto rapporto coll'entità dei contratti a cui dovevano applicarsi, parte per perequare fra loro ora i circondari, ora le provincie, ora i compartimenti in relazione ai diversi sistemi concomitanti, ai quali venivano poi riferiti sino a che furono definitivamente stabiliti nel terzo calcolo Del Maino inserito nella seconda relazione Arnò.

Dalle spiegazioni che ho avuto l'onore di dare riguardo agli appunti sulle diverse parti principali, risulta che la Commissione prima di stabilire le sue cifre, tenne conto di tutte le circostanze sia intrinse-

che, sia estrinseche, relativamente al sistema che aveva adottato come base principale dei suoi lavori.

Riguardo al decennio stato prescelto tra il 1851 ed il 1860 si osservò che non poteva scegliersi come normale, perchè in questo periodo di tempo i prezzi delle derrate subirono considerevoli oscillazioni, e che perciò sarebbe stato più conveniente adattare il decennio dal 1838 al 1847.

Nel seno della Commissione sorse difatto l'idea di scegliere come decennio normale quello dal 1838 al 1847, come quello che poteva parere di rappresentare gli ex stati in condizioni più normali ed ordinate, ma fu abbandonata tosto questa idea, primieramente perchè quantunque questo decennio potesse rappresentare le condizioni normali di ciascuno ex stato preso isolatamente, lasciava sussistere tutte le enormi disuguaglianze economiche che esistevano tra i compartimenti; in secondo luogo perchè quel decennio era troppo lontano dall'epoca attuale epperò non era possibile avere una rendita che rappresentasse approssimativamente lo stato attuale del nuovo regno.

Io non mi estenderò più oltre a rispondere alle molte obiezioni particolari state fatte al sistema dei contratti di compra e vendita e principalmente nei minuti particolari in cui è entrato l'onorevole Senatore Farina imperocchè credo a quest'ora già potrete apprezzarne il valore confrontandolo con quello che avevano gli appunti fatti tanto al sistema in generale quanto alle sue parti principali: permettetemi però che io risponda ad alcuni appunti di qualche peso fatti dai diversi oratori che mi hanno preceduto, i quali potrebbero ingenerare taluni dubbi sulla esattezza dei fatti raccolti o sul loro apprezzamento.

Il primo di tali appunti cui devo rispondere è quello mosso dall'onorevole Senatore Di Revel riguardo alla relazione Del Maino nella quale indicò le cifre di aumento e di diminuzione dei vari compartimenti del Regno, fra i quali quello dell'ex pontificio era indicato in aumento mentre poi negli altri calcoli risultò in diminuzione. La causa della diversità di indicazioni suddette deriva da ciò che il lavoro dell'onorevole Del Maino fu fatto prima che fosse eseguita la perequazione amministrativa, cioè prima che il contingente generale del Regno da lire 116,665,349, fosse ridotto a lire 104,921,000.

Con questa perequazione amministrativa si sono tolti dai compartimenti in cui erano in vigore li 18 centesimi addizionali per le così dette spese provinciali, come pure si tolsero dai vari altri compartimenti tutte le spese aventi un carattere puramente provinciale.

Ora succedette che nell'eseguire questa perequazione amministrativa la quale risulta dal confronto delle due relazioni Arnò, la prima del giugno 1862, la seconda del mese di gennaio del 1863, si indicò che il compartimento delle Romagne, Marche ed Umbria non avendo nel suo contingente alcuna di tali specie di carattere provinciale non si fece ad esso nessuna dedu-

zione. Pertanto, voi vedete, o Signori, che la rendita generale dei terreni essendo conservata intatta e diminuendo il contingente generale e quasi tutti i compartimenti meno uno, ne viene per conseguenza una variazione che produce questa alterazione nelle quote, senza che però sia per nulla variata né la rendita reale, né la perequazione dei contingenti fra di loro. Da ciò si vede che l'osservazione mossa dall'onorevole Senatore Di Revel non può avere nessun valore rispetto ai contingenti d'imposta prestabiliti.

L'onorevole Senatore Arnulfo credette nel suo discorso di appoggiarsi anche alle ragioni che io aveva adottate, allorché io criticava così acerbamente il sistema dei contratti di compra e vendita e disse: se questo sistema dei contratti di compra e vendita fu così seriamente criticato e combattuto e dal Rabbini, e dal Senatore Bevilacqua, dal signor Trenchini ed altri, ciò prova che il sistema è erroneo e tanto più io ho ragione di ripudiarlo.

A questo riguardo io devo far presente al Senato le seguenti circostanze. Io, per quanto riguarda la mia debole persona, fin da bel principio, non mi sono mai lasciato deviare da nessuna idea assoluta; quantunque autore di un sistema, pur non di meno non mi sono mai opposto a che altri se ne mettessero avanti e si facessero eseguire; ma io mi sono sempre opposto con tutte le mie forze per impedire che si credesse di poter presentare al Ministro un conguaglio appoggiato ad un solo dei tre sistemi stati proposti, mentre all'incontro io opinava sempre che convenisse di presentare un progetto, i cui risultati fossero appoggiati ai tre diversi sistemi.

Ora, nel verbale 17 novembre 1862 il signor Pincetti, che era quello che aveva fatto la maggior parte dei lavori, ha presentato la sua relazione sul sistema dei contratti di compra e vendita: in tale circostanza la prima domanda che io feci in presenza del Ministro Sella fu la seguente, cioè: « di sapere se dagli autori del progetto di cui venivano presentate le prime prove si intendesse il medesimo dovesse stare da sé, e che quindi se ne dovessero discutere i risultati, o se invece si ritenesse soltanto quale un mezzo di avvicinarsi alla soluzione del problema in concorso degli altri progetti. »

Il cavaliere Possenti disse a pagina 118 dello stesso verbale che trattandosi di mettere a confronto i vari progetti, esso intendeva di riproporre ambedue quelli da esso presentati nel mese di gennaio ultimo allora scorso.

Dopo quanto sopra si tenne una nuova seduta nel giorno 15 dicembre 1862, ed egli è in questa seduta che il marchese Del Maino presentò la sua relazione in sostituzione di quella già presentata dal sig. Pincetti.

In questa seduta dopo lunghe ed animate discussioni la Commissione approvò l'ordine del giorno di cui vi ho già fatto parola, col quale stabilisce precisamente l'ordine d'idee che io sosteneva, quello cioè che si do-

veasse prendere per norma principale il sistema dei contratti di compra e vendite non senza tener conto dei risultati degli altri progetti e degli altri criteri. Io adunque a questo riguardo risponderò alla osservazione mossa dall'onorevole Senatore Arnulfo, che non era mio intendimento di respingere i risultati, né il sistema dei contratti di compra e vendite nel senso indicato dall'onorevole preopinante, ma solamente di farli entrare in concorso cogli altri risultati finali dei lavori della Commissione.

Risposto agli appunti testè accennati, rimane ora che cerchi di dare alcune spiegazioni a vari appunti fatti dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor in ordine al contingente dell'isola di Sardegna.

Il primo appunto è quello che riguarda la superficie e l'estimo che egli dice alterati ed inesatti al punto che havvi un proprietario che gode di una rendita di lire 700 e ne paga 1300 d'imposta, se ben mi ricordo. Riguardo al contingente generale dell'isola di Sardegna, avrete osservato che non fu fatto che un leggerissimo aumento.

In ordine poi alla grande miseria lamentata dalla Sardegna, ed al dire che non potrebbe più sopportare questo peso, mentre al presente essa paga di già una imposta eguale a quella che possono pagare le più ricche provincie, io vi dirò che per informazioni che ho assunto, e per quella poca conoscenza che ho della Sardegna, che essa non desidererebbe certo di ritornare al pagamento della decima del prodotto Sardo, e che è ben contenta di seguire a pagare il contingente di imposta che ora le è assegnato.

Riguardo alle superficie, io non entrerò in molte discussioni su questo; accennerò solo al Senato il modo con cui furono esse determinate; nella Sardegna vi sono due superficie: quella generale del comune divisa in tre compartimenti, cioè beni demaniali, beni comunali, beni dei privati. E queste tre superficie sono misurate geometricamente mediante apposito rilevamento.

La superficie dei beni privati poi è stata rilevata dietro le consegne dei possessori indicate sul terreno.

Ora, qualunque possessore che abbia fatto la sua consegna, credo non fosse così poco curante dei propri interessi da consegnare una superficie la quale alterasse così esorbitantemente il rapporto tra la rendita e l'imposta, tanto più poi che quanto alla superficie si era adottato questo sistema, cioè: se la superficie consegnata raggiungeva la superficie complessiva della sezione calcolata, allora non vi era questione, e la superficie era consegnata in catasto: se succedeva una differenza di più di un decimo, si riconvocavano i possessori dinanzi al Sindaco, e si procurava di sistemare la differenza. Se invece la differenza ascendeva a più di un decimo, o non si fossero i possessori messi d'accordo nella consegna, si ripartiva questa differenza in parte proporzionale alle superficie consegnate.

Quindi un errore colossale nella superficie non può esservi.

La stessa cosa non può verificarsi riguardo alla stima, imperocchè le stime furono fatte per classificazione e per qualificazione e successivo classamento.

Ora se mi si viene a dire che uno abbia 700 lire di rendita effettiva e che paghi 1300 lire d'imposta, io certamente non negherò il fatto materiale, ma mi sarà permesso soggiungere che è una impossibilità amministrativa, epperò domanderai, qual è il motivo per cui questo proprietario non abbia reclamato in tempo debito, e perchè non reclamò per gli opportuni sgravi, imperocchè non può essere che l'effetto di un errore materiale, qualità di errori che si cerca sempre in tutti i catastri di emendare.

Ma mi pare avere udito un nome, e mi pare sia quello di Villamarina (*segni di affermazione*), ciò vuol dire dunque di un gran signore che sta poco o nulla in Sardegna e deve abbandonare i suoi beni in mano altrui.

Allora mi permetta il Senato che io dica che nascerrebbe in me l'idea di rivedere un poco i conti del fattore, ed allora chi sa che non si trovi la causa di questo errore (*ilarità*); per me già non lo credo.

Un'ultima questione fu fatta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, ed è quella di sapere cioè se i beni ademprivili, che dal demanio passano ora nelle mani dei privati, saranno soggetti all'imposta in aumento al contingente, ovvero in deduzione al medesimo.

Siccome questa domanda è stata fatta direttamente al signor Ministro, vi risponderà egli stesso.

Signori Senatori. Io pongo fine a questo discorso in difesa del progetto di legge che vi è presentato. Non ripeterò la dimostrazione che ho cercato darvi, e spero che sarà entrata in voi la convinzione, primieramente che le cifre di perequazione state stabilite dalla Commissione sono accettabili sotto tutti i rispetti, e che nessuno potrà mai dimostrare che esse siano inesatte.

In secondo luogo che, riguardo all'arduo problema relativo al subriparto delle provincie piemontesi, io credo avervi dimostrato che, mettendoci tutti d'accordo, si potrà riuscire a risolverla, e che perciò essendo tutti unanimi si troverà modo di approvare questa legge e togliere di mezzo l'agitazione continua che già da tanto tempo perturba questo nuovo Regno d'Italia. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. La parola è al signor Senatore Sylos-Labini.

Senatore Sylos-Labini. Non uso all'arringo parlamentare, poichè vi arrivo alla sera de' giorni miei, non mi resta che invocare l'indulgenza di quest'alto sodalizio, se dirò disadorne parole, e se, per questa prima volta, leggerò, onde esprimere il mio favorevole avviso sulla legge in discussione. Farò d'essere breve al più possibile.

Dal complesso di quanto han detto parecchi degli onorevoli Senatori, che sin qui hanno parlato, parmi scorgere essersi caduto nell'erronea credenza, che nel conguaglio dell'imposta fondiaria e nell'aumento dei

venti milioni, le provincie meridionali, alle quali mi onoro appartenere, non siano state gravate abbastanza ed in proporzione delle altre. No, o signori Senatori, le provincie meridionali sono state gravate anche al di là di ciò che si doveva, e lo dimostrerò in breve, traendo da ciò argomento per provare la mia tesi principale. Ed in fatti, in che consistete mai questo voluto favore? Esse pagano attualmente 33,027,000 lire, col semplice conguaglio avrebbero pagato lire 31,982,165, ossia 1,044,835 lire in meno, oh! il gran favore, che era questo, per lo quale bisognava conoscer bene le teorie delle frazioni per interpretare di quali impercettibili cifre di discarico ogni contribuente avria goduto. Ma ciò neanche è avvenuto, poichè con i 20 milioni aggiunti, esse provincie pagheranno 3,856,222 in più di ciò che ora pagano, ed ecco il favore ed il disagio che a loro è toccato. Ma si vorrà persuadersi che quelle provincie, sin dal tempo dell'occupazione francese e della dominazione de' Napoleonidi, credo dal 1809, pagarono sempre per contributo fondiario il quinto della loro rendita, ossia il venti per cento, al quale aggiunto ora il così detto *decimo di guerra*, sommano il ventidue per cento! Ma ciò non è nulla; per i bisogni peculiari e locali di ciascuna provincia e di ciascun comune, ove più, ove meno, ma quasi sempre più, si son dovute aggiungere sul contributo fondiario varie *sopra-imposte* così dette della *grana*, ossia *centesimi addizionali*, che assommano al 18 e forse al 20 per cento, sicchè in quelle provincie ora si paga al di là del quaranta per cento, quasi la metà dell'annuo reddito prediale; ed è questa una lieve imposta? Ma si potrebbe dirmi che ciò che ora si paga per le provincie e per i comuni, si potrebbe aggiungere a ciò che si paga al Governo. A questa obiezione, facilissima è la risposta, naturale il dilemma: o i proprietari dovranno aggiungere imposta ad imposta d'imposta, ed allora essi addiverranno amministratori della cosa propria per conto della cosa pubblica; o si dovrà abbandonare i comuni e le provincie a loro stessi, ed allora addio a strade, addio a ponti, addio ad edifici pubblici, addio a pubblici bisogni, addio a pagamento di pubblici debiti provinciali e comunali, addio a civiltà, addio all'industria, addio a tutto; e questo sarebbe il progresso civile ed il bene pubblico, che dagli ordini costituzionali e dal discentramento amministrativo quelle provincie si attendono? Ma ciò non può neanche concepirsi, e quindi mi dispenso dal parlarne più oltre.

Ma non è tutto ancora; le provincie meridionali non erano avvezze e non si attendevano alla gravosa tassa sul registro; molti reclami esse avanzarono, e molti pianti si fecero, ma pur la pagano, e la pagano in pace! Nemmen s'attendevano l'altra gravosa tassa del dazio di consumo sul vino e sulle bevande spiritose, che ivi non gravita sul consumatore, ma bensì sul produttore, ossia sulla proprietà, al pari del contributo fondiario (perchè ivi scarseggia la dimanda ed abbonda l'offerta);

ma pur la pagano e la pagheranno con rassegnazione senza esempio. E perchè ciò? Perchè in esse provincie viva è la fede, certa è la speranza, caldo è l'amore, che si nutre pei futuri destini d'Italia, perchè in esse, quasi per intuito, si comprende la verità di quel detto del grand'uomo, che era il conte di Cavour, sì bellamente rapportato dal Relatore della Commissione e sì dottamente ripetuto dall'onorevole Collega Mariani, cioè *che per far l'Italia bisogna pagare e pagar molto!* e quella massima io credo che sia per tutte le provincie italiane, e che quindi tutte e poi tutte debbano con rassegnazione sacrificarsi al conseguimento di questo grandissimo scopo.

Ma sotto quali condizioni economiche, e sotto l'influsso di quale incubo le provincie meridionali soffrono il peso di tante imposte? Le condizioni economiche, o Signori, è facile il definirle: agricoltura bambina, in alcuni luoghi avvertata da non bei elementi geologici, climatici e meteorologici; anche là si soffre la malattia delle viti, le malattie dei gelsi e dei bacchi, e si soffre pure la mosca olearia agli olivi, altrove sconosciuta, e con danni e perdite incalcolabili; arti e manifatture non ancora sviluppate; commercio ancor ristretto per difetto di comunicazioni; poichè, o Signori, tra noi non manca la civiltà, non mancano gli ingegni, non manca l'istruzione, non siamo barbari, come altruno ci vuol credere; se il dispotismo voleva farci tali, noi non eravamo nati per esserlo! Finno al 1860 son mancate le comunicazioni col resto d'Italia e col mondo intero, perchè eravamo circondati dal muro della Cina; e come dunque potevano appo noi svilupparsi quei germi della pubblica prosperità, se non si voleva dal tirannico Governo che si sviluppassero? E come si potevano sviluppare negli ultimi quattro anni or decorati, in tante vicende di rivoluzioni e reazioni in cui siamo stati avvolti? Ora voi sapete bene che il principio, il sostrato, la base, la sorgente delle imposte, sotto qualsiasi sistema economico o *mercantile*, o *feudale*, o *industriale* vogliate riguardarle, è la ricchezza, e che perciò, se non si forma la ricchezza, non si potranno accrescere le imposte.

Ben disse, l'onorevole collega Gbigliini, che l'agricoltura deve essere la base della ricchezza e potenza d'Italia: niuno più di me conviene con esso lui in tale idea, ma trovo che l'agricoltura delle nostre provincie ha d'uopo di progredir prima maggiormente per sostenere maggiori imposte, e questo benefico effetto, questo progresso agronomico ed industriale l'avremo dalle ferrovie, che ora, per provvidenza di un libero regime, cominciano a vedersi tra noi. Ci basta dunque di pagar solamente ciò che la presente legge ci ha prescritto, perchè questo ci sarà di sprone a renderci più industriosi, essendo pur troppo vero quel adagio che dice: *vezatio, dat intellectum*. Ma il volerli caricar di maggiori pesi sarebbe un voler distruggere la nostra industria nascente, sarebbe un avvizzire la pianta che deve produrre la privata ricchezza, e quindi i mezzi per far sempre progredire la prosperità dello Stato.

Vi chiamai a considerare le nostre condizioni economiche e l'incubo che ci opprime; delle condizioni economiche v'ho fatto breve cenno, ora vi parlerò dell'incubo. Qual sia quest'incubo lo avrete già indovinato, egregi colleghi, esso è il *brigantaggio!* Io parlo del brigantaggio in lunghi ne'quali, comunque siasene molto parlato, pure non se ne può formare un'idea completa, perchè un popolo molto civile non può bene apprezzare ciò che è nel fatto il brigantaggio; ma si abbia per fermo, che il suolo calpestato dal brigante con la zampa del suo cavallo non produce più erba; del brigante può dirsi, come si diceva di Attila, che è *flagello di Dio*, perchè si è la maledizione di Dio, il manto funereo che lo ricopre; all'appressarsi del brigante, come all'appressarsi d'una lava di fuoco, case, cascine, tugurii, fattorie, tutto resta truciato, schiantato, distrutto! Le greggie e gli animali inservienti al lavoro uccisi; i campi, le messi calpestate, annientate; gli agricoltori fuggenti ed impauriti (se non massacrati, disonorati e taglieggiati) abbandonano le terre che rimangono deserte, incolte, sterili! E su queste terre già isterilite, incolte e deserte, su cui già si pagano gravose imposte, si vorrebbe imporne maggiori? Egregi Senatori, non si creda che io esageri, io narro fatti constatati e parlanti; il solo processo dei fratelli La Gala e compagni basterebbe a confermare i miei detti, e se leggete nei giornali di ieri il tragico fatto del prode tenente Bolani, avvenuto nel bosco di Monticchio ne resterete convinti. Nè si creda che questo flagello del brigantaggio possa finir sì presto; il valore e l'abnegazione del prode nostro esercito e degli illustri generali che lo comandano, la cooperazione delle brave guardie nazionali, e di ogni ordine di cittadini, potranno menomarlo ma non potranno estinguere quest'idra dalle infinite teste, finchè il soffio che viene da Roma non finirà, finchè questo soffio sarà garantito e protetto da armi straniere e nostre alleate, finchè il leone di san Marco e l'aquila del Campidoglio non peseranno su terra italiana, finchè principi spodestati e sconsigliati rimarranno impunemente ad ordir reazioni e ad assoldar briganti nella eterna città, in cui un di imperarono i Cesari, ed in cui ora la volontà di Dio ed il consentimento unanime delle popolazioni, chiamano a governare Vittorio Emanuele re d'Italia una, libera ed indipendente! Sì, o Signori, Roma deve essere e sarà la capitale d'Italia, e l'Italia non avrà pace, ed il brigantaggio non finirà di martorarla, finchè essa non sarà interamente, e finchè noi negheremo al Governo i mezzi acconci, onde compiere questa grand'opera; ed uno di questi mezzi si è l'approvar presto la legge che discutiamo, la quale tende a rinsanguare la finanza nazionale ed a porla a portata di nuovi eventi.

Avrei un'altra riflessione a farvi, non un argomento a portarvi, ma una semplice riflessione. Nelle provincie meridionali, ed anche in altre, credo, vi è una casta, una minoranza però, di certi cotati esseri, che non saprei definire se ragionevoli, se uomini o bruti, i quali, posponendo la dignità di uomo al piacere di farsi

greggie, rimpiangono i beati tempi del Diritto Divino, negano il nuovo diritto pubblico europeo, che è il vero e legittimo, e facendosi *laudatores temporis acti*, tendono con subdoli modi di serpeggiar tra le plebi ed infiltrarvi, come il veleno del serpente di Eva, il loro esiziale oscurantismo contro le libere istituzioni ed il malcontento contro al Governo. Codesti, chiamateli pure *borbonici, clericali, reazionari, retrivi*, come più vi aggrada, ma credeteli pur nocivi anzi che no, se darete loro l'appiccico di menar scalpore per imposte ingiuste e gravose, o se procurerete loro la soddisfazione ed il contento di veder negati al Governo i giusti mezzi materiali e finanziari con cui possa compiere l'opera italiana; desidero, o Signori, che non si desse ragione di stridi a codesti guffi lungo ululanti dalla vetta di vecchi campanili.

Mi passo poi dal far riflessioni economiche sulla ripartizione della imposta che discutiamo, sì perchè la Commissione ed altri oratori che m'han preceduto, ne hanno dottamente parlato, come perchè tra voi, illustri Colleghi, siedono uomini tali da dar lezioni di economia pubblica al mondo intero. Una cosa sola vi farò notare, e si è l'opportunità o l'inopportunità di respingere o di ritardare con nuovi emendamenti l'accettazione della legge che discutiamo, ponendo ostacoli al Governo, quando, come ben notava il Relatore, *l'orizzonte politico è coperto da nubi minacciose, che potrebbero forse dissiparsi per ritornare però più minacciose di poi, quando l'ordinamento economico, già per sè stesso elemento di forza e di credito, è pur anco una ineluttabile necessità qual mezzo di portare il nostro esercito, la nostra marineria (ed io aggiungerei anche il nostro ordinamento interno) al livello delle esigenze attuali.* Ora io dico, o Signori, che questo è il momento in cui ogni provincia, ogni città, ogni famiglia, ogni individuo d'Italia, che sia caldo d'amor di patria, debba afferrare la propria gomera per condurre a salvamento ed a glorioso porto questa nave che si avvanza maestosa nell'oceano immensurabile dell'avvenire, la quale però deve evitare parecchi scogli che avversano il suo prospero cammino. Ora è tempo, o Signori, che ognuno di noi si decida a rassegnarsi con abnegazione per unire i propri sacrifici a quelli degli altri onde compiere la grande opera incominciata.

Avant'ieri un più che onorevole collega muoveva in questo recinto calde lamentezze, perchè ei crede che si fosse pensato male, o detto male del Piemonte e dei piemontesi, taccian-doli di egoismo per non voler concorrere al pagamento dell'imposta che discutiamo. Signori, la sua lamentanza è pur troppo da rispettarsi, perchè dettata da un affetto pur sacro che lo avvince alla sua terra natia; io la lodo recisamente, ma recisamente la respingo (me lo consenta l'egregio signor conte di Revel), ed oso farlo anche a nome di tutti gli Italiani, perchè non so concepire come in Italia possa esservi un cuore, che non sia tempio di gratitudine verso la generosa terra che diceasi Piemonte, che,

all'ombra di un trono su cui siede una stirpe, che, ben a ragione, il mondo intero chiama stirpe di galantuomini, non solo serbava nei tempi più difficili di reazione, anche a pericolo della sua politica esistenza, il fuoco sacro della libertà, ma pur anco accordava asilo e ricovero a quanti erano gli esuli ed i proscritti delle altre parti d'Italia, e giungeva pure al pietoso ufficio di accogliere l'ultimo spiro di coloro tra essi che degnamente morivano lungi dal proprio focolare, tra' quali sia pregio rammentare il prode vecchio soldato, cioè l'eroico Guglielmo Pepe, impavido difensore di Venezia, a cui il Piemonte, non solo accordava asilo ed estremi uffizii, ma permetteva pure gli s'innalzasse un monumento degno di lui, e ne conservava le ceneri finchè, risorto appo noi il sole della libertà, non vennero a dormire il sonno eterno sulle rive della bella Partenope. Ma potrà mai credersi, o Signori, che i piemontesi, sì generosi e ragionevoli, volessero ora addiventare egoisti nel non concorrere al compimento d'Italia, o nel volersene credere i soli autori. Le altre popolazioni italiane stavano, è vero, come l'attratto chè il Vangelo pone alla porta del Tempio, a cui il Piemonte disse: *surge et ambula*: ma il *surge*, ossia l'insorgere fu anche opera loro; fu merito anche delle altre popolazioni l'insorgere contro poteri, già costituiti e tirannici, ma forti; fu merito delle altre popolazioni il combattere contro eserciti già ordinati ed agguerriti; fu pur merito delle altre popolazioni l'affrontare i pericoli e le emergenze di una disfatta. Se dopo che l'eroe di Caprera salpando da Genova, co' mille prodi che l'accompagnarono, e sbarcando sulla generosa Trinacria terra, non avesse in casa ritrovato un'eco al suo grido di libertà, e non avesse combattute e vinte le battaglie di Marsala, di Calatafimi, di Palermo e di Milazzo, e se poi non fosse passato in Calabria, e se dopo ciò le altre popolazioni del continente italiano non fossero insorte come un sol uomo per scacciare i tiranni che le martoriavano; se nel 1° ottobre 1860, nella campale giornata di Caserta e Maddaloni, a Dio non fosse piaciuto che corresse sulla corda elettrica quel famoso dispaccio: *vittoria su tutta la linea*; se per poco la fortuna delle armi avesse avversati noi e favoriti i nostri nemici, dopo tanti sacrificii fatti di sangue, di persone e di danaro, a quanti pericoli ed a quanti martirii, noi soli, noi non saremmo stati esposti? Sarebbe stato il vero caso espresso dal poeta, cioè *nuovi tormenti e nuovi tormentati*. E come mai il piccolo Piemonte avrebbe potuto farsi nucleo d'Italia una, senza il concorso generoso delle altre parti d'Italia, concorso non solo materiale, ma pure morale, avendo esse rinunziate alle loro piccole autonomie per far la grande autonomia italiana? Ma ripeto, o Signori, che i generosi e ragionevoli piemontesi non possono non sentire il peso di questi fatti e di queste ragioni, e che sarebbe grave colpa d'ingratitude l'addebitar loro l'egoismo di non voler porre sull'altare della patria, insieme coi nostri, i loro sacrificii pel finale compimento di essa.

Una sola cosa mi rimane ad invocare a pro' del Piemonte, ed è la formazione di un nuovo, giusto ed imparziale catasto, che, formato da uomini periti ed onesti, equivarrebbe tutte le fortune e tutte le proprietà, rendendole, in proporzione, uguali nel pagamento delle imposte, nel modo stesso che tutti i cittadini sono uguali innanzi la legge; ma il Ministero e la Commissione hanno promesso un catasto stabile ed hanno parlato sempre di provvisorio (e quante cose provvisorie non abbiamo ancora che abbisognano di perfezioni?) perciò mi dispenso di parlarne ulteriormente, avendo per fermo che i piemontesi, da modello di italiani qual sono, vorranno di buon grado accettare per ora la provvisoria legge che discutiamo.

Signori Senatori, pongo fine al mio discorso, ringraziandovi della cortese attenzione prestatami, e protestando che io ho parlato non per ispirito d'affetti municipali, non per passione di campanile, ma solo in ossequio del vero e del giusto, e perchè la coscienza col mi ha dettato, ed avrei temuto che mi rimordesse, se avessi parlato altrimenti; in fine ho parlato perchè io chiamo solamente mia patria il bel paese che si estende dalle Alpi all'Adriatico ed al Lillibeo, e perchè pongo un gran valore nella tranquillità di coscienza come deve porla ognuno che si dice onesto, e pongo pure grandissimo pregio e molta fierezza nel dire libero ed indipendente il mio voto, che, al pari di quello di quanti sono i buoni italiani si compendia nelle due magiche parole, cioè: Italia e Vittorio Emanuele.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Giunto tardi a prender parte a questa discussione, vorrà compatirmi il Senato se per caso ritocco argomenti che già da altri sono stati trattati. Ma quando si tende a demolire una fortezza, quando si attacca un forte è ben fatto, è utile qualche volta di ripetere i colpi identici. I colpi non saranno palle vuote, saranno argomenti che dovrebbero commuovere il signor Ministro se dalle sfere tranquille e serene in cui spazia la sua immaginazione, degnasse qualche volta tendere l'orecchio ai lamenti che ponno suscitare nelle popolazioni i dannosi effetti della legge ch'egli ci propone.

Se vi fu un genio poco amico alla concordia d'Italia certo si fu quello che ispirò questa legge particolarmente nelle sue forme. Dividere il paese in regioni corrispondenti alle antiche fatali memorie, mettere gli uni contro gli altri, fare una schiera di aggravati, ed una di sgravati, fare in conseguenza poi alla fine una serie di vincitori, ed una di vinti, domando io se questo non è porre un germe di discordia nel paese.

So che i popoli saranno più assennati di chi li dirige, perchè valuteranno le circostanze in cui la legge fu fatta, le valuteranno particolarmente quei popoli che più sono aggravati, e memori dei sacrifici che hanno già fatti per l'Italia, sapranno mantenere la concordia. Lo saprà al certo questo nobile paese, il quale primo inalberò la bandiera tricolore, che nel tempo delle vit-

torie ricusò una subdola offerta fattagli d'ingrandimento a condizione, quasi che questa bandiera scomparisse, che si rinunziasse da noi alla fraternità coi veneti e colle altre parti d'Italia, che vinto una volta, stette fermo nel suo proposito, che vinto una seconda volta, mantenne sempre alta questa bandiera tricolore che poi a poco a poco fu quella intorno alla quale si radunavano le provincie d'Italia, che per lunghi anni fece grandissimi sacrifici, che coronò questi sacrifici con mille morti a Palestro, con mille a Montebello, con sei mila che giacciono là sulle contrastate pendici di San Martino, questo nobile paese, dico, saprà ancora sopportare altri sacrifici; ma per questo, ma perchè i popoli saranno saggi, sarà egli più scusabile il Ministro che ha gettato nel paese tale tizzone di discordia?

E fosse deasa necessaria questa legge non tanto per l'aumento, quanto per il modo? Ma necessaria non era perchè se esaminate tutte le cifre da cui si è partito, forse vedreste che questa grande sperequazione non esiste.

La massima sperequazione per così dire è fra la Lombardia ed il Piemonte, è vero che apparisce grandissima, ed io non nego che alcun che di vero vi sia, ma credo che se esaminate le cifre forse si ridurrebbe entro quei limiti per cui la politica non consiglia mettere tali pesi.

Nella quota del Piemonte sono state scordate certe somme le quali comincierebbero a diminuire la differenza che attualmente esiste.

Nelle quote del Piemonte che paga attualmente, sono scordati i diritti sulle derivazioni d'acqua, sulle miniere, che è pure una fondiaria, non sono poi calcolate benissimo le quantità di terreno censite.

Ecco dunque che non vi è più quella differenza che si vuole fare apparire fra la Lombardia ed il Piemonte. Fra le Romagne e la Toscana poi, dove sta questa gran differenza, che porga bisogno di venire a questa perquazione?

La Commissione stessa a prima vista diceva che al-bisognava aggravare le Romagne e sgravare la Toscana. Quanto al Napolitano dove sono queste sì appariscenti e grandi differenze?

Si sono tentati due calcoli, e mai ne venne uno che dicesse che le provincie napoletane pagassero più delle altre, finalmente si è tentato il terzo e questo diede il risultato che si voleva, cioè che pagassero più assai delle altre.

Qui si è parlato molto di calcoli di probabilità, forse instituzione uno avrei modo di trovare la ragione probabile per cui si ebbe questo desiderato risultato.

Ma se non era necessario, perchè addivenire a questo passo, ad un passo, che è il risultato di errori, perchè le cifre portate per diversi compartimenti sono erronee? E vado a dimostrarvelo.

Le cifre dei compartimenti sono il risultato di una specie di romanzo aritmetico, come lo chiamava argu-

tamente un mio amico e collega sommo matematico; sono il prodotto di una formola composta di molti fattori o termini cioè la stima, la popolazione, i contratti di compra e vendita, l'intuizione, con un coefficiente generale di raccomandazioni e sollecitazioni ministeriali di far presto ed alla grossa.

Io intendo mostrarvi, che questi diversi fattori i quali, così teoricamente possono parere veri, ma che sono nel fatto falsi, perchè con basi erronee determinati, sono errori, epperò ne venga per conseguenza, che il risultato finale, è erroneo, giacchè ognuno sa, che una formola matematica non è che una formola di raziocinio, e che da un risultato corrispondente alle premesse: se le premesse sono erronee erroneo è pure il risultamento.

La stima!

Avete sentito parlare lungamente della stima, e per dirvi quanto valga, ve ne darò un esempio edificante. In tre o quattro circondari, la quantità della superficie censita è maggiore della superficie geografica.

Dove abbiamo trovato questo non lo sol forse che si sono regolati come se fossero piani delle case, i quali spiegati occupano una superficie superiore a quella che la casa in effetto occupa sul suolo e avranno considerato una sovrapposizione di strati di suolo, e sviluppatili quasi un quinterno di fogli di carta.

In altri luoghi che quello indicato dal Senatore Farina la superficie censita fu superiore alla geografica, vi citerò i circondari d'Acqui, Albenga, Asti.

Vi citerò anche un fatto che concerne il circondario di Novi, e che già fu adombrato dal prelodato Senatore.

Sta scritto nella statistica di cui si è servito in parte la Commissione, che vi erano in questo circondario, non so precisamente quanti ettari, forse settantacinque di terreni coltivati ad oliveti ed io s'èdo chiunque, a trovarvi una foglia d'olivo in tutto il territorio ad eccezione delle fuglie che vi sono trasportate nell'occasione della solennità della festa delle Palme.

Ma sapete come è andata la cosa?

L'incaricato di formare la statistica (e questo serva di norma per tutte) aveva trovato, che un signor genovese in Novi aveva fatto la vendita di vari ettari di terreno e tra questi alcuni oliveti posti nella riviera ligure, non nel circondario di Novi; ed ecco che il dabben uomo scrive che nel circondario di Novi vi sono tanti oliveti. Se per caso avesse quel signore venduto un terreno in cui vi fossero delle palme si sarebbe detto che in Novi vi sono terreni coltivati a palmizi.

Mi ricordo a questo proposito un aneddoto che riflette il celebre matematico Lalangle, e vedete che vi cito uomini rispettabili e sommi: avendo visitata la città di Milano, scrisse che nella Lombardia vivevano i palmizi in piena terra; ne aveva veduto uno artificiale di lamina o latta non so in quale giardino.

Ritornando al mio assunto dirò *ad uno disce omnes, et c'est ainsi qu'on écrit l'histoire, c'est ainsi...* è così

che è fatta la statistica, e quel che più monta è da simili basi che si deducono leggi le quali vengono a gravitare sopra le popolazioni!

La popolazione, si dice, è uno de' mezzi più propri, uno de' criteri più adatti per valutare la ricchezza agricola di un paese. Alla popolazione, dicesi, corrisponde in certo qual modo la ricchezza; io invece credo che questo sia un criterio molto fallace.

Infatti molte volte le popolazioni sono agglomerate là dove certo genere di coltura esige molte persone, ma non per questo la terra vi rende molto di più di quanto rende in quei luoghi dove l'uomo è più raro, dove la popolazione è più sparsa e diradata. Là ove l'uomo è obbligato ad adoperare la zappa per coltivare un certo spazio di terreno, sicuramente vi vuole più gente, e domando io, può questo servire di segno della ricchezza di quel paese? Volete confondere per esempio i paesi montuosi con i paesi piani, dove la coltura è più proficua, dove vi sono le marcite, dove vi sono o risaie o terreni irrigati o praterie nelle quali si opera il taglio del fieno 4 o 5 volte all'anno? Vorrete, dico, confonderli con i paesi dove si carica sulle spalle qualche volta la terra per portarla alla cima delle aiuole affinché zappando dall'alto al basso si disponga dessa in un piano egualmente inclinato? Vorrete voi dire che perchè quel paese è più popolato, debba produrre più di quello ove si trovano tutti i vantaggi della natura? Non venite per carità a sostenere un tale assurdo.

L'altro fattore è quello dei contratti; desso può avere qualche volta una certa apparenza di verità, ma alla condizione che lo spoglio dei contratti sia fatto con un certo giudizio cioè che nella scelta dei contratti si scartino quelli che troppo si allontanano da una media. Ma quando per una data regione se ne prende un piccolo numero, in un'altra moltissimi e che quelli che adoperate sono pochi di grosse somme e moltissimi di piccole, e di luoghi ove per certe ragioni speciali l'interesse del capitale impiegato in terre è piccolissimo, egli è certo che il risultato quanto al saggio dell'interesse che volete dedurre dal valore reale, cioè dal valore dedotto dallo spoglio di simile genere di contratti resta lontano dal vero e così forse attribuito a certi compartimenti un interesse maggiore, cioè un presunto reddito fondiario maggiore di quello che abbia realmente e con ciò poi ne deducete una somma d'imposta maggiore assai di quella che realmente gli toccherebbe se fosse partiti da base più giusta.

Un altro elemento è l'intuizione. La Commissione ha parlato d'intuizione e se non isbaglio il Commissario regis la ha pure accennata: a mio credere l'intuizione è una formola vana per cui si crede di dover correggere o mutare così a tentone quello che per certe apparenze non vi dà a prima vista un certo convincimento di verità.

Io mi penso che all'intuizione appartenga la formola presentata dall'onorevole signor Possenti la, fer-

mola dell'ottava potenza, o se volete della radice ottava.

Io non pensava che in un calcolo statistico dovesse entrare una formola, dirò così, trascendente (non però nel vero termine matematico), una formola che per scioglierla ha quasi bisogno di operazioni più sublimi di quelle che si adoperano nei calcoli della orbita dei corpi celesti.

All'intuizione credo appartengono quelle determinazioni per cui la Commissione ha così all'ingrosso aggiunto o sottratto all'uno o all'altro compartimento una somma, e in ragione dell'aspetto e delle condizioni fisiche del paese che contempla; così forse è per intuizione che si è proceduto in parte per la Lombardia credendo le condizioni di questa meno favorevoli di quelle del Piemonte. Mentre forse la vera intuizione avrebbe dovuto far vedere le condizioni di quest'ultimo meno favorevoli assai di quelle della prima.

Infatti i terreni della Lombardia sono molto e molto più fertili: le montagne stesse della Lombardia non hanno quell'asprezza delle montagne del Piemonte. Infatti paragonando la Valtellina e la valle d'Aosta che sono le due parti similari si vede che la prima ha condizioni migliori. Infatti le montagne che dividono la prima delle dette valli in cui scorrono i fiumi del Bergamasco sono assai meno ripide e scoscese che quelle che dividono la valle d'Aosta dalle sorgenti dell'Orco e della Stura. Esse sono molto differenti; la catena infatti della Valtellina cioè quella del Legnone è bensì aspra, ma in essa non vi sono ghiacciaie; la catena che divide la valle d'Aosta dal Piemonte è molto più elevata alzandosi spesso volte a nove o dieci mila piedi, ed è coronata tutta di magnifiche ghiacciaie, come sarebbe quella del colle di Cogne, quella della Thuile; ecco dunque che l'intuizione ben intesa, a parer mio, dovrebbe dare un risultato a rovescio di quello della Commissione. Di più in Lombardia non vi sono le langhe del Piemonte, e niuno di noi che abbia percorso un poco quei paesi ignora come le langhe sono un'estensione grandissima di colline assolutamente sterili.

Dunque l'intuizione direbbe che si dovesse sgravare per questa parte il Piemonte e non la Lombardia, invece l'intuizione della Commissione fa tutto, come io diceva, il rovescio. Paragoniamo un poco l'Emilia colla Toscana: l'intuizione direbbe che i fertili terreni dell'Emilia ove si coltivano le canape e altri ricchi ed abbondanti prodotti sono da gravarsi più che le colline della Toscana.

È vero che la Toscana è un giardino, ma mi ricordo a questo riguardo un aneddoto singolare occorso all'epoca della riunione; in una conversazione tra il conte Di Cavour e l'onorevole Peruzzi, il primo diceva al suo interlocutore: « Ma come va che la Toscana paga così poco? » E Peruzzi argutamente rispose: « La Toscana è un giardino, e i giardini non pagano poi molto, perchè producono poco. » Del resto la Toscana non ha quella fertilità che si vorrebbe; infatti togliete Val di Arno, tutte le altre sono colline appartenenti o agli Ap-

pennini propriamente detti, o alle Maremme, o alle Crete Senesi, estensione grandissima in cui non si trova un fil d'erba. L'intuizione dunque doveva dire che si doveva sgravare la Toscana e gravare l'Emilia, invece la intuizione della Commissione fece il rovescio.

Andiamo verso Napoli; nessuno nega che il napoletano, la Terra di Lavoro, cioè la Campania e le Puglie non abbiano dei terreni molto più fertili della Sicilia, eppure l'intuizione ha fatto sempre il rovescio. Cosa giudicare dunque dell'intuizione che è un altro dei fattori della formola? Credo che dovrete convenire meco che almeno è un fattore di poco valore. Questi, come aveva detto, sono i fattori della formola. Ma c'è anche il coefficiente, di cui non vi ho ancora intrattenuto, consiste desso nelle sollecitazioni che la Commissione confessa di avere soventi avuto dal Ministero, di far presto, di fare alla grossa.

Il coefficiente come ognuno m'insegnerà, grandemente influisce sul valore della formola. Dunque se col far presto non si fa bene, se col fare all'ingrosso non si fa esattamente, dirò che la raccomandazione ministeriale fa sospettare ed a ragione che si è fatto presto e perciò male, che si è fatto all'ingrosso e perciò non esattamente, onde penso che si debbano rigettare i risultati di questa operazione, cioè la legge. Ma pazienza! Se i risultati di questa grande manipolazione non fossero risultati intollerabili per alcune provincie, e queste potessero sobbarcarsi a sopportarli benchè gravi. Ma sono dessi realmente sopportabili per esempio per il Piemonte dove di sbalzo cresce la tassa del 60, 62 e 63 0/0? Niuno credo possa sostenerlo. Dunque per me la legge non è accettabile, perchè porta un aggravio immediato che non è possibile di sopportare. La legge non è accettabile perchè non necessaria, non è accettabile perchè i risultati che presenta in gran parte sono erronei, perchè inoltre può esser causa di discordia nel paese.

Esaminata così all'ingrosso la legge dovrei finire il mio discorso concludendo pel rigetto della legge. Ma mi resta ancora a fare una piccola osservazione alla Commissione; io non so come chiamare quella sua relazione; sarei quasi tentato, se la parola non fosse un poco forte, di chiamarla un atto di abdicazione del Senato ad una parte dei suoi poteri. Cosa ci ha proposto la Commissione?

Ci ha proposto di votare la legge per la sola ragione politica, la quale è estrinseca alla medesima, addusse poi altri argomenti dei quali verrò in appresso a tenervi parola, ma non ci disse: il Senato entri nell'esame intrinseco di questa legge, come è veramente il nostro diritto di fare e come fortunatamente da molti oratori è stato fatto, ma la Commissione non ce lo ha proposto. La Commissione voleva anzi quasi quasi scartare questo esame.

Ora era egli prudente che il Senato si attenesse a quest'invito, mentre qualche volta ci si contende il potere di esaminare le leggi di finanza? Io credo che la

Commissione in ciò non abbia corrisposto ai desiderii del Senato, ed è perciò che mi sono azzardato a chiamare quello scritto una relazione per porci l'abdicazione dei nostri poteri.

Che cosa ci dice inoltre la Commissione? Voi dovete votare la legge perchè l'altra Camera l'ha votata e ci rimanda agli atti dell'altro ramo del Parlamento.

In generale ognuno dei tre poteri dello Stato esamina le cose per se stesso non riferendosi a quello che è stato detto altrove.

In seguito ci dice: questa legge è stata esaminata, è stata per così dire propugnata da tre Ministri; un primo, praticissimo di affari, un secondo, scienziato distintissimo, un terzo, economista eccellente. Io non discuterò dei meriti che la Commissione attribuisce all'onorevole Bastogi, che è il primo cui si allude. Io certo non voglio disconoscere ch'egli sia uomo praticissimo e destrissimo negli affari pubblici; ma questo non basta per farne un economista, per farne un valido Ministro delle Finanze.

Non voglio negare che il signor Quintino Sella non sia uno scienziato di primo ordine nella cristallografia ed in altre scienze attinenti alle matematiche e fin nel calcolare per mezzo delle medie l'altezza del Monviso, come disse il Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Senatore Pareto. Ma questo non fa che sia per ciò un grande economista ed anzi nella questione principale ha, se non erro, nella Camera contrastato in parte alla legge stessa proponendovi delle modificazioni.

Quanto all'altro Ministro di cui fa cenno la Commissione non ne parlo, perchè essendo qui presente non voglio offendere la sua modestia, e poi io confesso che non sono della società di mutua ammirazione.

Senatore Giovanola. E dell'accademia delle scienze.

Senatore Pareto. In ultimo, una delle ragioni cui si appoggiò la Commissione sono, per così dire, le risultanze analoghe dei vari fatti prodotti con diversi metodi, cioè delle diverse quantità provenienti dai vari mezzi, ed anche io sono d'accordo completamente che quando con metodi razionali e partendo da diverse basi vengono risultati analoghi, ci sia grande probabilità di verità nel risultato. Ma non è col sottrarre a capriccio da una parte e coll'aggiungere egualmente a capriccio dall'altra che ottenendosi risultati analoghi possa concludersi della bontà dei risultati medesimi. Con questo metodo di sottrazione e di aggiunte si accomodano delle cose molte sì al fisico che al morale; delle volte si fanno parere grandi uomini dei piccolissimi aggiungendo alle qualità e sottraendo ai difetti, ma non per questo diventano essi grandi uomini in realtà.

Io non mi estenderò di più perchè non voglio tendere maggiormente il Senato; solo dirò che quando una legge la quale, per così dire, può essere causa di discordia nel paese, quando una legge non è necessaria, quando una legge può crederci erronea, vi siano motivi sufficienti per respingerla.

Io però sono uomo che amo le transazioni; ove mi si presentasse un emendamento il quale rendesse meno subitaneamente grave e perciò meno invisa questa legge, confesso che per amore della concordia del paese allora la voterei.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori. Io ho domandato la parola coll'unico fine di esprimere il più brevemente che per me sarà possibile le ragioni le quali determineranno il mio voto.

Pregho il Senato di essermi cortese di un momento di benigna attenzione.

La legge che discutiamo da diversi giorni ha evidentemente due scopi.

Il primo scopo è quello di accrescere di 20 milioni l'imposta fondiaria del regno; il secondo di repartirla più equamente fra le diverse provincie.

Signori, noi non dobbiamo dimenticare nel discutere e nell'esaminare questa legge, che essa fa parte e quasi è il complemento di un intero sistema finanziario, del quale le principali parti sono state ormai approvate dai due rami del Parlamento, e da cui la pubblica finanza aspetta un aumento di entrata di oltre cento milioni.

Come io diceva, in questo sistema finanziario, a questo aumento d'introiti la fondiaria deve contribuire per 20 milioni, e questo aumento di 20 milioni che il Ministero domanda sulla fondiaria è necessario alla pubblica finanza per due principali ragioni: la prima è che veramente ci si è contato, che nel piano finanziario vi si è fatto assegnamento; e la seconda è che questo aumento non potrebbe portarsi altrove. Infatti se modo ci fosse stato per accrescere le altre risorse, certamente non sarebbe stato trascurato, senza rinunciare per questo ai 20 milioni sulla fondiaria.

Del resto io non insisterò su questa necessità dell'aumento, in quanto che la maggior parte degli oratori i quali hanno preso la parola in questa discussione, l'hanno riconosciuta, e meno pochissime eccezioni, vi hanno acconsentito. Qualcheduno però ammettendo l'aumento ha dubitato della necessità del conguaglio, ed ha proposto altri mezzi per trovare questi 20 milioni.

Mi piace di rammentarvi che l'onorevole Senatore Mariani vi proponeva d'imporre un secondo decimo di guerra su tutte le imposte del regno; ed avvertiva che, siccome il primo decimo di guerra fu accettato e dappertutto percetto, così sarebbe avvenuto del secondo, e non si sarebbero incontrato le difficoltà cui ha dato luogo il conguaglio.

Ma io non posso far a meno di far considerare al Senato, che quando il primo decimo di guerra fu imposto su tutto il Regno, la Lombardia si trovò talmente aggravata che in capo ad un anno, o in capo a pochi mesi convenne agravarla della sovraimposta del 33 0/0

che essa pagava; che è quanto dire che essa fu sgravata del quarto della sua imposta fondiaria.

Così dunque mentre si volle aggravar tutti del 10 0/0, si sgravò poi la Lombardia del 15 0/0 sulla imposta fondiaria; e fu giustizia, perchè la Lombardia, come tutti sanno, era oberata da tasse imposte dallo straniero; e l'onorevole Oldofredi ci ha detto che nonostante questo sgravio, molte sono tuttavia le espropriazioni per causa di tasse non pagate che si verificano in quelle provincie.

Se si imponesse ora un nuovo decimo di guerra converrebbe trovar modo di non estenderlo alla Lombardia e forse a qualche altra provincia.

Quando dunque un primo aggravio si portò su questa specie d'imposta bisognò subito aggravare l'uno e lasciare più aggravato l'altro, bisognò devenire ad una maniera di imperfettissimo conguaglio. E se ora un nuovo aggravio si dovrà stabilire, bisognerà venire a sgravarne alcune parti del Regno.

L'onorevole Senatore di Revel vi diceva ieri che allorché nelle antiche provincie fu presentata una legge per accrescere del 25 0/0 la imposta fondiaria, la Commissione del Parlamento fu unanime per dichiarare che un aumento così forte non poteva farsi se non dopo che fosse stata eseguita la nuova catastazione dello Stato, che è quanto dire fatta la perequazione fra le diverse parti del Regno.

Ora, a me pare sia questo il caso nostro attuale, io terroini.

Noi abbiamo bisogno di un aumento di imposta, questo aumento non è possibile finchè non sia fatta una perequazione fra le diverse parti dello Stato, dunque bisogna fare questa perequazione.

Taluno degli oratori che hanno parlato sinora, hanno accettato l'aumento e non hanno respinto il conguaglio.

Essi però non lo vorrebbero per ora, vorrebbero soprassedere, vorrebbero aspettare circostanze, come essi dicono, più opportune. Io potrei limitarmi a quella osservazione che faceva ieri il signor Commissario regio, il quale diceva: davanti alla necessità sparire qualunque questione di opportunità, se l'aumento è necessario, e per conseguenza necessario il conguaglio, è inutile discutere se sia opportuno: bisogna farlo.

Ma vi sono alcuni i quali avanzano dubbi sopra la giustizia di un conguaglio qualunque, e senza entrare in lunghe spiegazioni su questo proposito, vi rammenterò che diversi oratori hanno accennato alla teoria della compenetrazione dell'imposta al fondo la quale condanna ogni conguaglio e lo parifica ad una spogliazione arbitraria da un lato, ad un indebito regalo da un altro.

Senza dubbio chi ammettesse in modo assoluto la teoria della compenetrazione dell'imposta al fondo, dovrebbe combattere il conguaglio non come inopportuno ma come ingiusto; però, Signori, permettetemi di farvi osservare che la teoria della compenetrazione dell'imposta al fondo esige una condizione per essere vera.

Essa esige che la tassa sia antica e che non abbia variato per un lungo volgere di anni, tanto che la generazione vivente non abbia mai visto alcun cambiamento. Essa implica inoltre alcune conseguenze che è bene avvertire. La principale di queste conseguenze si è che non si può assolutamente mutare nessun riparto esistente, per cattivo, per difettoso che sia.

A me pare che condotto a questa conseguenza l'argomento provi troppo, epperò non abbia valore. Osserverò di più che in Italia nell'ultimo ventennio sono talmente variate ed aumentate le tasse in tutte le provincie che veramente non sarebbe il caso di applicare alla nostra epoca, alle nostre condizioni, la teoria della compenetrazione dell'imposta nel fondo.

Se poi abbandonando questa teoria si ammette la giustizia che un conguaglio si faccia, allora, o Signori, mi pare che ogni questione di opportunità cessi non solo per le ragioni che io dicevo dapprima, ma esianlio perchè lo Statuto ce lo impone, il quale Statuto vuole che ogni cittadino sopporti i carichi dello Stato in proporzione delle proprie sostanze.

Ammessa adunque la necessità dell'aumento il quale conduce, per logica conseguenza, alla necessità del conguaglio; ammesso che il conguaglio si debba immediatamente fare, rimano unicamente ad esaminare se quello che a noi viene proposto già fatto bene. Signori! Io non voglio nascondere l'impressione che ho provato nel momento in cui sono stati pubblicati i lavori della Commissione governativa. Allorché per la prima volta mi comparvero davanti le cifre che costituiscono il nuovo riparto, io confesso che ne rimasi atterrito. Io ritenni che in quel lavoro, malgrado l'alta stima che io aveva di tutti gli uomini che vi avevano preso parte, io ritenni che in quel lavoro si fosse insinuato qualche gravissimo errore. Le cifre che più mi facevano sospettare questo, erano quelle di Toscana, dove da molto tempo ho avuto parte all'amministrazione delle provincie e dei comuni. Quando io vidi che nelle provincie toscane la tassa fondiaria governativa da 6 milioni era accresciuta fino ad 8,580,000 lire, e cresceva così di lire 2,580,000, aumento che ascende al 43 per cento senza il decimo di guerra, ed aggiungendovi il decimo di guerra, arriva al 46 per cento, io non poteva persuadermi che questo risultato fosse veramente regolare. Mi detti dunque a studiare profondamente la operazione, ad esaminarla in tutti i suoi particolari; e senza entrare adesso in lunghi svolgimenti del risultato di questi studi dirò semplicemente che essi mi condussero a convincermi del contrario.

Sulle diverse operazioni che la Commissione ha intraprese io non mi estenderò: mi permetterò solamente di dire qualche parola intorno al sistema adottato da essa di spogliare un numero di contratti di compré e vendite, per arrivare a raggiungere lo scopo a cui mirava. Avvertirò che a questo sistema ho udito rivolgere attacchi da tutte le parti, ma niuna proposta di un modo che valga a sostituirlo. Ne procediamo avanti.

Io mi permetterò far osservare al Senato come questo sistema sia l'unico fra quelli che si conoscono e di cui si è parlato nella Commissione e fuori, sia l'unico veramente razionale, ed applicabile a tutto il Regno.

Infatti qual era il problema da risolvere? Il problema era questo: Supponendo una cifra di un dato catasto o estimo che si voglia chiamare, trovare la corrispondente rendita reale effettiva.

Quando in un dato catasto si può fare quest'operazione sopra una cifra data, si ottiene con una semplice proporzione la rendita effettiva reale del circondario intero, e ripetendo il calcolo su tutti i catasti, si giunge a trovare la totale rendita effettiva della proprietà fondiaria del Regno, su cui non v'è che da ripartire l'imposta per arrivare al conguaglio di esca.

A questo punto mi piace di avvertire per incidenza, come io abbia udito più volte dei rimproveri alla Commissione, della giustizia dei quali non arrivo a persuadermi.

Si è detto alla Commissione e al Ministero che col parlare delle antiche divisioni, e ripartizioni del territorio italiano, questa legge rammenta cose dolorose. Io sfido a far diversamente.

Quando bisognava trovare in ogni circondario catastale il ragguglio tra la rendita censuaria e la rendita vera, io domando come era possibile fare astrazione dall'antiche divisioni che costituivano appunto i diversi circondari catastali.

Era necessario evidentemente lavorare su ciascuno di essi per arrivare allo scopo. E lo scopo qual'era?

Lo scopo era di distruggere finalmente una volta per sempre e sopprimere queste divisioni. Se per distruggere abbiamo bisogno di nominarle, a che laggiungersi?

Riprendo il filo del mio discorso. Per arrivare a trovare il ragguglio in ciascun compartimento tra la rendita censuaria e la rendita vera effettiva dei possessi fu pensato di ricorrere al valore venale constatato mercè un numero più o meno grande di contratti.

È indubitato, che da un contratto in condizioni normali si può ricavare il valore del fondo contrattato, e quando si conosce il saggio d'impiego del danaro in quelle località, è facile desumerne la rendita vera; confrontando poi questa colla rendita censuaria del fondo stesso, si trova il ragguglio tra la rendita censuaria e la rendita effettiva.

Operando così sopra molti contratti si è certi od almeno vi è molta probabilità di avvicinarsi sempre più al vero ragguglio, ottenuto questo dalla rendita censuaria, si deduce la effettiva.

Nel catasto delle provincie Toscane si è fatto sempre e si fa tuttavia una operazione analoga a questa.

Ogni anno per tutti i comuni si fa il ragguglio tra il valore venale dei fondi contrattati e la rendita censuaria, e si conservano le cifre risultanti. Queste notizie sono utili in molti casi ai privati ed hanno gio-

vato moltissimo alla Commissione governativa, la quale se ne avesse potuto trovare dappertutto avrebbe raggiunto molto più facilmente il suo scopo.

Ho detto di sopra che per ottenere la rendita effettiva occorre conoscere il saggio d'impiego dei capitali in beni stabili, e questo è veramente il punto più grave e difficile della questione; imperocchè evidentemente nella fissazione del saggio in una provincia qualunque esisterà sempre qualche cosa d'arbitrario.

Senza disconoscere che una qualunque specie di estimazione catastale più o meno approssimativa ed anche in quelle che si chiamano esatte c'entra l'arbitrio, io non posso tacere che effettivamente il saggio d'impiego è una delle cose che più facilmente è attaccata.

Ho detto più facilmente, perchè bisogna che dica, se facile è l'attacco, non è sempre giusto.

Ho sentito ieri portare in esempio la formola proposta ed adoperata dall'ingegnere Possenti, il quale volle giungere con essa a risultati più probabilmente veri del riparto.

Ho sentito dubitare che questa formola possa essere stata nociva, specialmente alle antiche provincie, forse anche alla Toscana. Confesso che questa idea ieri aera m'agitava, talchè mi sono dato cura di esaminare se la cosa potesse essere, e fino a qual punto.

Permettetemi di dirvi in poche parole quello che mi venne fatto di trovare.

Non entrò nella discussione della formola.

L'ingegnere Possenti non ne ha date le ragioni ed ha detto pochissimo quanto al modo con cui l'ha trovata, ma a noi basta di esaminare i risultati cui la formola ha condotto, e i risultati son questi.

I saggi d'impiego trovati dalle ricerche fatte nelle diverse provincie erano: il 4 per 0/10 per il Piemonte e la Lombardia, il 4 e 1/4 per Parma, Modena e la Toscana, il 4 1/2 per le Romagne, il 5 per le Marche, il 6 e 1/2 per Napoli, il 5 3/4 per la Sicilia e la Sardegna. Colla formola dell'ingegnere Possenti i saggi dell'impiego adoperati per cercare la rendita effettiva sono divenuti i seguenti: per il Piemonte il 2 50, per la Lombardia il 3 06 ed il 2 86, per Parma il 3 25, per Modena il 3 18, per la Toscana il 3 12, per la Romagna il 3 62, per le Marche il 3 64, per Napoli il 4 53, per la Sicilia il 3 73, per la Sardegna il 3 33.

Dunque, Signori, qual'è stato l'effetto della formola dell'ingegnere Possenti? È stato quello di diminuire i saggi d'impiego, ma di diminuirli in proporzioni tali che ai due compartimenti più aggravati sono riusciti più favorevoli. E difatti il totale della rendita effettiva per tutto il Regno secondo la operazione Morandini e soci era di lire 1.006.451,000. L'ingegnere Possenti introducendo i saggi risultanti dalla sua formola, e rifacendo il lavoro trovava per quella rendita la cifra di lire 882.850,259. La differenza sarebbe stata L. 123,600,741.

Ora, o Signori, nel lavoro Morandini e soci, le provincie antiche Piemontesi e Liguri avevano di rendita

effettiva lire 190,859,000: per ridurre questa cifra nella proporzione come 1,006,451,000 sta ad 882,850,259 sarebbe stato necessario diminuirla di 24 milioni, applicandovi invece direttamente la formola del Possenti essa è stata diminuita di 32 milioni. La Toscana che avea nel calcolo 76,439,000 lire avrebbe dovuto essere aggravata di 9 milioni tenendo la proporzione tra le due cifre totali sopra indicate. Invece applicando la formola di Possenti essa venne ad essere aggravata di 10 milioni.

Io non anderò più oltre su questo punto, io non dirò altro su questo proposito, ma a me pare evidente che noi contribuenti dei paesi aggravati non abbiamo da dolerci che sia stata introdotta la formola del Possenti.

Io quanto a me adunque accetto ed approvo i risultati di questo lavoro fatto con tanta fatica e con tanta difficoltà sopra i contratti di compra e vendita, e l'approvo tanto più, perchè, ripeto, non ho sentito proporre nulla che gli si possa utilmente sostituire.

Ho sentito parlare di una specie di catasto stabile, ma per questo tutti sanno che occorrono molti anni e molte spese, e non è il caso di applicarlo.

Ho sentito parlare di ricorrere agli affitti per accertare la rendita effettiva e senza dubbio se in tutta Italia l'affitto fosse un modo normale di condotta della terra io sarei stato il primo a dire che questa sarebbe stata la vera norma, la vera base da adottarsi per fare la perequazione. Ma Signori gli affitti mancano in più di un terzo delle nostre provincie, e voi intendete facilmente come sia del tutto impossibile prendere una norma che non può generalizzarsi. Prima di abbandonare questa parte dell'argomento, relativa ai lavori della Commissione governativa, non posso tacere che nell'esaminare tutta la sua operazione ho visto sempre, che essa vi ha portato il massimo spirito di conciliazione, e che dal principio sino al fondo ha cercato solamente di attenuare l'aggravio nuovo che veniva a chi meno pagava, e di lasciare un maggior peso a chi andava ad essere aggravato.

Io sono arrivato a questa convinzione che ove una perequazione esatta e rigorosa potesse farsi in breve tempo, la Toscana, e le provincie antiche, e tutte quelle parti del Regno che vengono adesso aggravate lo sarebbero anche di più.

Io quindi credo che il proporre di fare correzioni, emendamenti, mutazioni al riparto è cosa pericolosissima, ed è un pericolo che in quanto a me non mi sento di correre. Io credo che le variazioni che potrebbero introdursi nelle cifre del riparto potrebbero essere tutto al più di qualche centomila lire in più o in meno da un compartimento ad un altro, e che ridotte alle divisioni e ai riparti individuali sarebbero completamente insensibili.

Il piccolo vantaggio che potrebbe trovarsi colla correzione di codeste cifre, vantaggio che non vale neppure la pena di essere cercato, sarebbe da noi pagato,

e pagato caro. Noi l'otterremmo col prolungarsi dell'attuale incertezza, noi l'otterremmo col ritardare la applicazione delle leggi di finanze, e quindi con un nuovo aumento del deficit: noi l'otterremmo col ritardare l'applicazione di un sistema finanziario, il cui maggior difetto agli occhi miei è di essere oramai stato troppo tempo allo stato di progetto.

Signori, a questa legge si è rimproverato di essere stato un pomo di discordia gettato in mezzo alle popolazioni italiane! No, o Signori, il nostro movimento nazionale non sarà compromesso per una questione come questa, che in fondo si riduce ad una questione di danaro; si è fatto appello alla concordia per più scopi, sia per proporre emendamenti e variazioni alla legge, sia anche per rigettarla o perchè anche il Ministero la ritirasse.

Io rispondo di cuore a questo appello alla concordia: ma vi rispondo votando la legge, vi rispondo votandola tal quale l'ha approvata la Camera dei Deputati, ed in nome e nell'interesse d'Italia raccomando al Senato di volerla sanzionare.

Presidente. La parola è al signor Senatore di San Martino.

Senatore Di San Martino. Signori Senatori! si è molto parlato delle difficoltà che si oppongono al conguaglio dandone causa allo spirito municipale.

Io non posso credere che il conguaglio sia contrastato intrinsecamente da qualcuno.

Non vi può essere in Italia nè individui nè provincia la quale voglia e possa pretendere di pagare meno degli altri. La questione si aggira unicamente sui mezzi che sono da adoperarsi per venire a tale conguaglio; e questo punto solo, credo, ha formato l'oggetto di tutte le controversie che hanno tenuto in sospeso per tanto tempo la Camera dei Deputati, e che ora pure è oggetto della discussione del Senato, locchè, a mio avviso, accresce la gravità della questione ponendola sopra un terreno la cui equità non può essere messa in dubbio.

La questione è grave principalmente per le provincie che, secondo il progetto, hanno non solo da sopportare un aumento d'imposte tanto anormale, ma lo hanno da sopportare quasi immediatamente ed in tale misura che in pochi tempi della storia europea un popolo si sottopose all'eguale.

È più grave addirittura per ciò che si vuole fondare questo conguaglio non sulle regole che hanno sempre prevalso negli studi dei catasti e che servirono a stabilirne le basi, ma sopra altri criterii proposti da persone certamente di molto riguardo, da persone che noi tutti abbiamo l'abitudine di rispettare, e che ispirano molta simpatia; ma questi sono studi interamente ipotetici, studi nei quali non si può comandare a nessuno di avere fiducia, perchè tendono a dar la prova del reddito delle terre con ragioni unicamente indirette.

Io nel mio particolare dirò francamente che ho studiato tutte le carte che si sono stampate; ho esami-

nati i discorsi che si pronunciarono nei due rami del Parlamento, e non ho creduto fosse possibile il formarvi un criterio giusto, un criterio tale che mi desse la convinzione di poter pretendere di imporlo a nessuno dei miei concittadini.

Io non crederei di poter assicurare nessuno della esattezza delle prove e dei calcoli a meno che rifacessi tutto il lavoro delle Commissioni e rivedessi tutti i calcoli, pigliando sopra di me la briga di ristudiare da capo tutte le questioni.

Poi malgrado questo riconosco che il mio studio non avrebbe neppure alcun utile effetto, se non in ragione della fiducia personale che potessi ispirare; quindi io non credo che in presenza di tante difficoltà sia il tempo di venire ad aggiungere innanzi al Senato nuove discussioni di cifre, nuovi punti di contrasto tra il lavoro delle Commissioni e gli appunti fatti al medesimo da molti degli oratori che hanno parlato prima di me.

Io ho esaminato per mio conto, se potessi dire a me stesso che i criterii che si sono adoperati siano veramente sufficienti e quelli appunto che avrebbero anche in qualsiasi altra circostanza servito di base ad un lavoro di conguaglio. Ebbene, o Signori, a me è sembrato che i criterii che si avevano da usare in una operazione provvisoria non dovessero escludere alcuni apprezzamenti, che sono la conseguenza d'infelicità straordinarie, e che a mio avviso non potrebbero ormai esser dimenticati neppure in un'operazione definitiva.

Egli è innegabile in fatto che non le antiche provincie soltanto, non le sole provincie aggravate, ma tutta l'Italia da qualche tempo a questa parte si trovano in condizioni agronomiche tanto anormali, tanto straordinarie che nessuno ne può prevedere i risultati.

Nessuno vi ha in questo recinto né in qualsiasi punto d'Italia, il quale possa dire se di qui a tre anni, di qui a dieci o più sarà terminata la malattia dell'uva, o sarà terminata la malattia dei barbi da seta.

Gli antichi catasti, o Signori, erano tutti poggiati sul punto che i disastri fossero transitori e si calcolassero in media. Ma io vi domando se si può calcolare in media un disastro, di cui nessuno può argomentare la durata, di cui la storia agricola non dà esempio. A fronte di un disastro di questa fatta io vi domando ancora, non nell'interesse delle antiche provincie, ma di tutta l'Italia, se per fare un nuovo estimo catastale non si dovrebbero adottar basi diverse da quelle adottate fin qui, se non si dovrebbe adottare una base che ammettesse una diminuzione d'imposta almeno finché il disastro sia passato o finché almeno si sia acquistata la convinzione ch'esso abbia una durata ristretta e sia per cessare in un dato periodo di tempo.

Ora se questo si dovrebbe fare in un catasto stabile io non so come si possa ricusarlo in un conguaglio provvisorio, mentre a diversità di quanto diceva l'onorevole mio amico il Senatore Oldofredi, io penso che il carattere di una operazione provvisoria è sempre

quello di essere meno rigorosa di quello di una operazione definitiva; quindi se in una operazione definitiva non sarebbe possibile di non tener conto di questa circostanza, a doppio titolo bisognerebbe tenerlo in una operazione provvisoria.

Questa questione ha anche una importanza grandissima sul conguaglio, in quanto che non è vero che diversamente si conguagliano le imposte; si conguagliano bensì le imposte di un terreno che sia soggetto a disastri in una provincia con quello che è soggetto a disastri uguali in altra provincia, e che paga di più; ma il conguaglio che dobbiamo fare è un conguaglio generale, è un conguaglio che abbraccia tutte le generalità dei terreni.

Ora pertanto io osservo che, se noi per operare il conguaglio accresciamo l'imposta dei terreni funestati da calamità, come se queste non esistessero, noi verremo ad imporre più di quello che siano imposti nelle provincie maggiormente gravate, i terreni non soggetti alle calamità stesse, e porteremo, contro tutti i più sani principii, l'imposta ad una esorbitanza insopportabile, esorbitanza tale di cui non sarebbe esempio in nessuna nazione civile e morale.

L'onorevole Senatore Oldofredi ha parlato dei funesti effetti che ha prodotto in Lombardia l'aumento dell'imposta congiunto con questi disastri: egli ha citato come nella Lombardia una gran parte delle fortune vada scomparendo. Questo fatto non mi riesce nuovo. Pur troppo l'ho sentito anch'io spiegare diffusamente da alcuni proprietari in Milano, ed accerto il Senato che l'ho sentito con quel vivo rincrescimento che ogni cittadino italiano prova nel sentire le disgrazie di gente che ama.

Milano è terra ospitale e diletta pei nostri figli che percorrendo le guarnigioni d'Italia sempre più si infiammano nell'amor della patria, per la riconoscenza che provano nelle fraterne accoglienze. Ma io deggio dichiarare al Senatore Oldofredi che la triste condizione delle famiglie milanesi è per maggior disgrazia d'Italia anche comune al Piemonte nelle cui regioni tormentate, la vita di ogni singola famiglia è una miseria, e la morte di ogni padre di famiglia scuopre una rovina.

In queste condizioni di tempi bisogna, io lo confesso, venire in sollievo dell'erario pubblico, ma bisogna venirvi con prudenza. Non bisogna, a mio avviso, per ottenere un reddito maggiore di qualche centinaio di mila franchi, ed anche di qualche milione, esporci ad una di quelle situazioni che poggiando sopra la rovina degli interessi materiali sono le più terribili.

Io ho esaminato la storia per vedere come altri popoli avessero superato la crisi nei grandi aumenti di imposta.

Non parve possibile di prendere per base il popolo Italiano nella sua storia anteriore alla sua libertà ed indipendenza, perchè prima di questo tempo ci erano Governi italiani, c'erano oppressioni italiane, ma una vera popolazione italiana non poteva esistere.

Non studierò di trovare esempi nemmeno nelle rivoluzioni che ebbero luogo in principio del secolo, perchè in Italia esse furono dominate, comprese dalle forze militari che percorrevano il nostro suolo, da quelle forze stesse che proclamavano le repubbliche ma le governavano a piacer loro.

Prendiamo la Francia; in Francia noi abbiamo due esempi i quali se si prendessero in via assoluta, avrebbero una gravità tale da parere esagerazioni, ma bisogna tuttavia tenerne conto.

Nella prima rivoluzione Francese si abolirono tutti i privilegi, si chiamarono i cittadini tutti a contribuire nelle stesse proporzioni alle imposte pubbliche.

Qual cosa vi era di più equo e di più conforme alla ragione? Eppure non fu questa una delle ultime cagioni della lotta che le caste privilegiate hanno opposta vivissima alla rivoluzione ed all'eguaglianza, simbolo della società nuova, e non è una delle ultime cause per cui la rivoluzione ha dovuto eccedere nelle sue repressioni ed ha dovuto spaventare tutta l'umanità; non è una delle ultime cause per cui dopo avere fatto sparire il privilegio bisognò far sparire i proprietari privilegiati mandandoli sul patibolo, e confiscando i loro beni.

Abbiamo un altro esempio in altro tempo, quello della rivoluzione del 1848, che non tenendo conto delle condizioni della nuova popolazione di proprietari agricoli che ormai per gli effetti della prima rivoluzione formavano la classe la più forte, fece un aumento di 45 centesimi al tributo fondiario.

Ognuno di noi si ricorda come sia stata forte e potente l'indignazione generale sollevata per quest'atto in quella Francia, che dopo 18 anni di prosperità se fosse stata chiamata con altri mezzi, con maggior riguardo, avrebbe potuto sopportare ben altre imposte, e questa non fu l'ultima delle cagioni per cui i proprietari unendosi in un solo sentimento soffocarono la repubblica.

Dopo questi due esempi io chiamo il Senato a considerare quanto sia grave e pericoloso in fatto d'imposta fondiaria il venire ad aumenti che alterino tutto in una volta troppo gravemente la precedente condizione di un paese.

Se io potessi prevedere gli effetti che presso di noi avrà il progettato aumento d'imposta, se potessi prevedere che noi che costituiamo in queste provincie i capi del partito liberale, che noi che abbiamo avuto nelle nostre mani la direzione dello spirito pubblico del paese per varii anni, saremo ancora abbastanza forti di continuare a poterlo dirigere, io direi al Senato di votare la legge.

Io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Cambry-Digny che le discussioni sul concorso alle pubbliche imposte sono discussioni che converrebbe sopprimere immediatamente, ma per quanto io abbia cercato di farmi un'idea precisa dell'influenza che noi potremo esercitare sulle popolazioni e degli effetti che produrrà

sul popolo un aggravio simile a quello che vi è proposto di creare, io confesso che stento a farne una idea precisa.

Osserverò al Senato che noi abbiamo circa 600,000 quote di imposizioni catastali nelle antiche provincie. Ne avevamo 875,000 prima della cessione della Savoia e di Nizza.

Sapendo che queste provincie avevano una proprietà molto frastagliata, io faccio loro una parte assai grande restringendo le quote che ci rimangono a 600,000. Ogni proprietario non ha nello stesso comune che una sola quota, ammettendo anche che i proprietari che possiedono in varii comuni sieno 100,000, restano in queste provincie circa 500,000 proprietari, e non credo di errare dicendo che più di 480,000 di essi sono proprietari agricoltori ai quali le variazioni che si fecero nelle altre imposte fruttano pochissimo o almeno non sensibilmente; sono proprietari appartenenti in gran parte alle provincie appunto che sono maggiormente aggravate, perchè tutti coloro che conoscono minutamente le condizioni delle provincie antiche sanno che quelle che sono meno gravate di tutte, sono quelle dove esiste la gran proprietà; per varie ragioni, perchè in queste provincie la più gran parte dei beni apparteneva anticamente alla nobiltà ed al clero, era immune dai tributi e quindi furono tassati con molta moderazione, altri erano boschivi e furono dissodati mediante grandi capitali, e i grandi capitali sono in mano dei grandi proprietari. Quindi la classe dei proprietari agricoltori che somma a 480,000 famiglie e che già paga le più forti imposte sarebbe quella che particolarmente avrebbe a sopportare le conseguenze di quest'imposta.

Si come l'aumento che noi ora discutiamo è conosciuto da molti mesi, noi abbiamo potuto indagare il modo col quale l'aumento medesimo sarà ricevuto nelle diverse provincie.

Io devo dichiarare che per ora la classe dei proprietari agricoltori non si fa ancora un'idea, non si fa ancora un esatto concetto del carico che l'imposta sarà per produrre sopra di essa. Quindi siamo sempre in faccia ad un'incognita, perchè quando verrà quel giorno in cui questa classe numerosissima dovrà effettivamente pagare e sentir l'effetto dei sacrifici nuovi, allora soltanto noi sapremo se essa sia o no impossibilitata a sopportarli, avremo a vedere effetti che, non avendo confronti nella storia, non possiamo giudicare per induzione.

Io ammetterei volentieri il giudizio per induzione, o per dir meglio che si operasse a questo riguardo seguendo i dettami del senso comune.

L'amministrazione non ha precetti assoluti, e non opera come operano i magistrati nella inesorabile applicazione delle leggi civili.

Ed appunto nel desiderio che le cose siano condotte secondo le regole del buon senso, io mi permetto di osservare che quando si è in faccia ad una gravità di cose di questa natura bisogna avere la prudenza d'evi-

tare i sospetti, gli urti personali, di evitare persino l'apparenza che uno possa essere dominato da interesse privato nell'aggravare l'imposta altrui. Ed io temo che la condotta che si è tenuta nella formazione di questa legge, che la condizione colla quale vuoi portare a compimento siasi, contro il volere stesso di chi la proponeva e di chi la sosteneva, discostata da questi principii. Io non faccio alcuna accusa né alle Commissioni che hanno preparato la legge, o che l'hanno studiata poi, né ai ministri passati e presenti che hanno avuto mano in queste faccende.

Le condizioni delle legge d'imposta sono troppo gravi, perchè l'interesse di patria accconsenta ad alcuno di prenderle con armi in mano per attaccar chichessia.

Io credo che il dovere di tutti si è quello di metterci d'accordo, di evitare tutte le questioni che possono sollevare le passioni di parte, quindi dichiaro che nelle poche osservazioni che io intendo di fare a questo riguardo ubbidisco ad una necessità assoluta, perchè in una nazione libera, è opportuno dire le verità che si pensano, e dirle francamente, perchè d'altronde non è mai stato nella mia natura di tacere le verità che peneo, ma essenzialmente le dirò perchè spero che forse si possa dal Ministro e da tutti coloro che hanno trattato questa questione venire a qualche transazione che tolga alla legge quei caratteri che, secondo il mio avviso, la rendono tanto pericolosa.

Il pericolo del progetto di legge in discussione io lo desumo principalmente per impressioni che ho veduto sorgere, dal non aver pensato per tempo, quando si è visto che i risultati degli studi fatti conducevano ad usare un trattamento così diverso fra le diverse provincie, di non essersi pensato a tempo, dico, ad escludere il giudizio degli interessati.

Io penso che se a questo giudizio si fosse sostituito qualche altro metodo che fosse sembrato più disinteressato non sarebbero sorte tante difficoltà, poichè tutti vogliono l'Italia forte e libera, e mi spiego.

La Commissione governativa invece di essere composta di impiegati di cui si cercasse soltanto l'imparzialità e la scienza, nei quali non si dovesse domandare nè l'origine, nè la patria, ma cui s'imponesse, sotto pena di destituzione, di rimanere in una condizione imparziale, limitandosi ad applicare criteri generali in un modo uniforme per tutte le provincie, fu composta di rappresentanti in certo modo delle varie provincie, e quindi le prime impressioni che si ricevettero dai suoi lavori portarono l'attenzione degli interessati su questioni di località.

Questo, a mio avviso, è stato il primo errore, poichè dal medesimo sorgeva non solo la diversità di trattamento fra le diverse provincie, ma immediatamente sorgeva un'animazione a contrastarlo; forse si era ancora in tempo a calmare quest'animazione, forse entrando con animo fermo, e mostrando che il Governo si teneva in una condizione di assoluta imparzialità, di assoluta neutralità, forse si sarebbe stato in tempo di vincere le

difficoltà, ma disgraziatamente l'onorevole Ministro di Finanze, uomo di forti convinzioni, persuaso della bontà del progetto della Commissione, lo sposò in modo tale che alle popolazioni gravate non è più sembrato vedere in esso il giudice imparziale che tutelasse le ragioni del più debole, contro le esigenze troppo forti delle masse prevalenti.

Io dico come ho indicato fin da principio che confido che il signor Presidente del Consiglio con quella facondia che gli è propria, e che è uno dei principali ornamenti del nostro Parlamento, verrà a distruggere completamente idee che pur troppo esistono in gran parte degli interessati, oppure che entrando con quella risolutezza di cui ha già dato prova nell'idea nuova che gli si offre vorrà con altri temperamenti procurare che la questione sia ancora rimandata alla Camera dei Deputati ed interporre la sua influenza che si sa essere grandissima, affinchè dai nuovi studi che se ne faccia possano sparire una volta i pericoli che colpiscono la legge attuale.

- Io non posso poi trattenermi dal fare alcune osservazioni sopra una parte del discorso del Ministro Menabrea fattoci ieri.

Il Ministro Menabrea ci ha detto che dagli studi fatti nelle antiche provincie si era riusciti convinti che queste potessero sopportare l'aumento di sette milioni di imposta.

Io, già collega dell'onorevole Ministro nella Camera dei Deputati e membro della Commissione, che ho ricusato l'aumento di 25 centesimi proposto dal Ministero, ricordo che lo ricusava appunto perchè stante le grandi disparità di catastazione nelle antiche provincie non vedeva la possibilità dell'aumento neanche di 25 centesimi d'imposta finchè i catasti non fossero corretti.

Ora egli è evidente, che se non si prendono disposizioni straordinarie, e questo non lo si può fare dal popolo subalpino, me debb'essere fatto dal Ministro, e se non si prendono disposizioni di nuova natura diverse da quelle prese finora, il catasto non è suscettibile di dare alcun risultato pratico per molti anni.

Entro perfettamente nell'opinione del Commissario Regio che ci ha detto che non era impossibile intraprendere una catastazione provvisoria, ma finchè questa idea non è adottata e portata a compimento dal Governo, non è possibile ottenere in nessuna maniera che le antiche provincie facciano sacrifici di questa natura in un modo generale.

La legge, com'è concepita, dispone che se non si provvede dai corpi elettivi delle provincie stesse ad un riparto, si dovrà fare il riparto della sovrimposta che discende da questa legge a prorata delle contribuzioni, salvo per le antiche provincie di provenienza Lombarda, le quali hanno un'altra rata d'imposta.

Dunque si verrebbe appunto a stabilire non 25 centesimi, ma secondo i calcoli dell'onorevole Senatore Di Revel, 62 1/2 per tutte le provincie antiche e si verrebbe a stabilirlo mentre non è compiuto il sub-

riparto; si verrebbe in quella condizione di cose che l'onorevole Ministro Menabrea, insieme ai suoi Colleghi ricusò d'ammettere come Deputato nell'antico Parlamento Subalpino.

Dirò di più: quando io era Ministro dell'Interno col compianto conte di Cavour, il medesimo che era pure tormentato dalla deficienza del bilancio, trattò con me la questione di fare nelle antiche provincie il conguaglio che ora si vuol fare.

Allora il Piemonte in confronto delle altre provincie si trovava nella condizione in cui si trova adesso la Lombardia in confronto delle altre provincie italiane, cioè era enormemente gravato.

Era opinione nostra che le imposizioni di una gran parte del Piemonte fossero all'incirca del decimo, nella Savoia del trentesimo, nel Genovesato inferiori a quelle del Piemonte. Si trattò allora di vedere se si potesse trovare un mezzo di fare un conguaglio provvisorio, ma io, come rappresentante il principio politico interno, ed il conte di Cavour come rappresentante delle finanze e della politica generale dello Stato fummo d'accordo essere impossibile tentare una operazione di questa natura; tutti e due fummo d'accordo d'indagare i mezzi più facili e più pronti che fossero generalmente adatti in tutto lo Stato, e ci parve che senza ricercare la prova del reddito non fosse possibile di venire ad un temperamento accettabile.

Fino d'allora l'idea di convertire la Camera in assemblea d'interessati ci trattenne, ed a preferenza di un tal pericolo il conte di Cavour rinunziò all'aumento immediato che voleva conseguire col conguaglio.

E ciò per non porci in tale condizione che annichilasse in nessuna provincia l'influenza del partito liberale che sosteneva il Governo. Noi abbiamo bisogno, dicevamo allora, abbiamo bisogno di costituire in maggioranza il Governo liberale in tutte le provincie. Abbiamo bisogno che in queste provincie non vi possano essere dissidi innanzi alle complicazioni politiche che si preparano.

Ma m'accorgo che troppo a lungo io parlo di cose passate: mi basta ora il dire che le considerazioni che s'ebbero allora in mira si potrebbero avere presenti anche adesso, ed essere certi in tal modo di giovare all'Italia assai più che col dar luogo a discussioni di questa fatta.

Io credo che queste considerazioni meritino l'attenzione non dei soli Senatori, che appartengono alle provincie gravate, ma di tutti quanti i Senatori che amano l'Italia, cioè di quanti ne raccoglie questo recinto.

Io credo infine dover mio di osservare ancora al Senato che i sacrificii si farebbero dal popolo ancor più di buona volontà se i risultati che se ne devono conseguire fossero maggiormente apprezzati.

Di due specie sono questi risultati: l'una riflette il nostro ordinamento interno, nel quale si desidera pacificazione, ordine ed economia, e questa parte è sicuramente trattata con buona volontà dagli onorevoli signori Ministri, ma agli occhi del popolo non sembra ancora che i risultati siano appaganti. L'altra parte riflette principalmente le condizioni politiche che a rimanere in quello stadio di indecisioni ci rovina.

Gli onorevoli Ministri spendono molto in vista delle eventualità che possono da un momento all'altro accadere. Già circa tre anni fa io dovetti parlare di simile questione ed espressi la mia opinione che o si facesse la guerra, ed in tal caso ci chiamassero pure a votare qualunque sacrificio che saremmo pronti a sacrificare per la patria non solo i nostri averi, ma le nostre persone ed i nostri figli, od avessero il coraggio di fare in caso diverso quelle economie che fossero compatibili coll'onore e coll'avvenire dell'Italia.

Veggendo non farsi le economie, io pensai sempre che il Ministero il quale poteva saper molte cose che un profano par mio ignorava completamente, fosse in grado di dare in breve tempo un'utile applicazione alle gravi spese di guerra.

Ma veggendo che la guerra non si realizza mai e che tutte quelle speranze che si poterono avere non si sono mai verificate, io devo osservare, che se le cose continuassero in questa guisa, se si avessero sempre speranze che non si realizzano mai, e se invece si realizzasse sempre lo spendere più di quello che si può, io credo che sarebbe inevitabile cadere in un precipizio.

Io ripeto adesso quello che ho detto allora, io non vengo per giudicare la situazione politica, io non conosco i documenti che sono sempre il privilegio dei Ministri: allora ho parlato leggendo unicamente i giornali ed ora non mi perito ad esprimere un'opinione sulle condizioni dell'Europa, ma conforto quanto so e posso i signori Ministri a non ricadere negli sbagli già occorsi, perchè questi sbagli per ultimo effetto avranno quello di farci mancare i mezzi nel momento in cui veramente venga a verificarsene il bisogno.

Presidente. L'ora essendo avanzata, inviterò il Senato per domani al tocco preciso per la continuazione della presente discussione; prego sempre i signori Senatori di voler essere presenti al tocco preciso.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CXVIII.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore cavaliere Monaco Lavallette — Instanza del Ministro della Guerra per la discussione del progetto di legge intorno ai sequestri sugli stipendi degli impiegati militari — Deliberazione per la discussione di detto progetto sul principio della seduta di domani — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per il congruaggio provvisorio dell'imposta fondiaria — Osservazioni del Senatore Martinengo in favore del progetto — Comunicazione di una lettera della Direzione del Tiro a segno nazionale — Obbiezioni del Senatore Balbi-Piovera — Discorsi in merito del Senatore Gallotti, e contro del Senatore Natoli — Discorso in risposta ed a difesa del progetto del Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Di Revel per un fatto personale — Aggiornamento della seduta e domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti il Ministro della Guerra ed il Regio Commissario, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3516. Parecchi abitanti di Castrogiovani (Sicilia), in numero di 178 (Petizione a stampa identica al numero 3473). »

« 3517. Vari negozianti di Torino protestano contro ogni effetto retroattivo che si voglia dare alla legge sul sequestro degli stipendi degli ufficiali dell'esercito ed impiegati ad essi assimilati. »

« e 3518. Leonardo Gastaldi di Genova (Petizione identica a quella segnata col n. 3512). »

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. cav. Monaco Lavallette, i cui titoli furono già verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento; prego perciò i Signori Senatori Mazara e San Vitale di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il signor cavaliere Monaco Lavallette presta giuramento nella consueta formola).

« Do atto al signor cavaliere Monaco Lavallette del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Essendo stata distribuita la relazione dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge intorno ai sequestri sugli stipendi degli ufficiali dell'esercito ed impiegati ad essi assimilati, io pregherei il Senato a voler consacrare una delle sue prime sedute alla discussione del medesimo; io credo che non s'in-

contrerà difficoltà, e che tale discussione non farà ritardare che per poco quella del progetto che ora si discute.

Presidente. In seguito all'istanza del signor Ministro della Guerra, propongo al Senato di porre all'ordine del giorno sul principio della seduta di domani la discussione del progetto di legge relativo ai sequestri sugli stipendi degli impiegati militari, e successivamente continuare la discussione sul progetto per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Se non c'è osservazione in contrario io terrò il Senato per assente e l'ordine del giorno per la seduta di domani rimarrà stabilito nel modo testè indicato; e conseguentemente prego i Signori Senatori a voler domani essere solleciti, onde si possa al tocco preciso intraprendere questa discussione.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. Signori Senatori! al punto in cui io trovo la discussione della presente legge, io mi propongo di essere brevissimo e di prescindere dall'esporsi molte riflessioni che intorno alla medesima io avevo studiate ed intendeva di sottoporvi.

E questo io faccio tanto più volentieri perchè gli onorevoli oratori che mi precedettero hanno, a mio credere, e da una parte e dall'altra tanto luminosamente avolta e chiarita la materia, che poco o nulla parmi rimanga a dirsi sovra della presente legge.

Io voterò la legge, quantunque io creda che il compartimento a cui io appartengo, venga dalla medesima aggravato più di quanto lo comportassero i risultati delle operazioni fatte in vari modi e con molteplici studi.

Se io credessi ad una affermazione che ho udito in questo recinto, che cioè nelle leggi d'imposta non vi possa essere provvisorietà; se io credessi, dico, che gli effetti di questa legge dovessero quali sono continuare immutati, io dovrei essere esitante a dare il mio voto a questa legge; giacchè, come ho detto, la Lombardia verrebbe ad essere gravata assai più di quanto le compete, e oltre ogni misura che possa sopportare. Ma io ritengo che ciò non debba in alcun modo accadere in un Governo costituzionale rappresentativo; d'altra parte io sono persuaso che quelle nobili provincie, a nessuna seconde in sacrifici per la patria indipendenza, sopporterebbero con pazienza e rassegnazione anche questo logiusto peso.

Io chiesi fin dall'anno 1860 replicatamente il conguaglio dell'imposta, e duolmi che questo voto non sia

stato esaudito prima, poichè conguagliando l'imposta senza aumento della medesima non si sarebbero elevate le riluttanze in parte ragionevoli che noi ora troviamo ad accettare anche il conguaglio.

È facile, o Signori, il far leggi d'imposta; ma queste non sono danaro, e se il paese non le può sopportare o restano sterili, ovvero fanno diminuire tutte le altre imposte.

Riflettete, o Signori, a quanto ci fu luminosamente dimostrato da tutti gli oratori precedenti in ambo i campi della discussione; riflettete, dico, allo stato attuale della nostra agricoltura ed ai flagelli che la travagliano da molto tempo e che pur troppo non danno speranza certamente di breve durata; l'agricoltura, dico, non può reggere a nuovi sovraccarichi e in alcuni compartimenti abbiamo sentito riconoscersi troppo grave l'aumento, ed in altri troppo lieve lo sgravio.

Riflettete, o Signori, alla necessità assoluta di soccorrere questa nostra agricoltura, la quale in fin dei conti è quella che ci dà il maggior numero di quei 300 mila valorosi che devono compiere i destini della nostra patria e difenderla.

Riflettete, o Signori, a quanto lo Stato spende in favore del commercio e dell'industria; riflettete quanto costi allo Stato la percezione dei prodotti delle gabelle, sali, dazi e degli altri simili prodotti, meno la fondiaria, e vedrete non senza stupore, io credo, che tali prodotti portano la spesa annua allo Stato di 95 milioni, per ottenerne trecento circa.

Or bene per l'agricoltura per avere i 120 milioni di imposta prediale che essa produce, che cosa spende lo Stato? Nulla: ed io chiesi nel 1860 l'attuazione del credito fondiario in soccorso della medesima, e pur questa finora non fu se non che una sterile promessa.

Altre nazioni ci precedettero con tale istituzione benefica fatta con qualche sacrificio dello Stato, sacrificio questo che fruttò sommo vantaggio, in quanto che l'agricoltura potendo avere i capitali a condizioni accettabili ottenne il maggiore sviluppo dall'applicazione dei trovati del progresso, e si pose in grado di sostenere nuovi pesi, e nuove imposte.

Si adotti dunque, e sollecitamente, tale provvedimento, e noi vedremo che allora la nostra agricoltura avrà anch'essa acquistato i mezzi per sostenere ovunque il nuovo peso di questa legge d'imposta.

Io mi riservo, o Signori, di valutare l'emendamento che ho sentito annunciarsi; ma io temo che con questo possa farsi luogo ad altri emendamenti, e quindi si venga a scomporre affatto la legge, la quale non è il solo risultato di dati positivi, ma è bensì quasi un portato di transazione fra i diversi interessi dei compartimenti, ed io concludo per dirvi, che il mio voto sarà per la legge quale ora si trova.

Presidente. Prima di dar la parola al Signor Senatore Balbi-Piovera, cui spetta, è necessario che io dia comunicazione al Senato di una lettera che ho ricevuta in questo momento.

« Illustrissimo signor Presidente.

» Ho l'onore di pregare a nome di S. A. R. il Principe Umberto, Presidente della Società del Tiro a segno Nazionale, gli onorevoli componenti codesto Senato del Regno a volere intervenire alla solenne apertura del II Tiro Nazionale italiano, che avrà luogo in Milano domenica 19 corrente mese, alle ore 12 meridiane. La riunione è fissata alle ore 11 antimeridiane nel pulvinare dell'Arena, ove si troverà pure S. A. R.

» Un convoglio speciale partirà domenica mattina, all'ora che sarà indicata:

- » Per la Direzione
- » Il Consigliere Segretario
- » ERNESTO RICARDI. »

La parola è al Senatore Balbi-Piovera.

Senatore **Balbi-Piovera**. Chi tardi arriva male alloggia, e questo è il caso mio.

Poche parole posso io dire su questa legge perchè gli oratori che mi precedettero hanno detto tutto quello che dire si poteva, e non è perciò mio intendimento di venirvi a tediare col ripetere quanto è stato detto.

La mia opposizione a questa legge non è, come non fu mai, nonostante il rimprovero che mi fu fatto dal Presidente del Consiglio in occasione dell'ultima legge d'imposta, un'opposizione sistematica, nè tanto meno personale.

Io non ho nessuno di questi sentimenti ed anzi vorrei che il Ministero presentasse leggi, a parer mio accettabili, ed io sarei disposto a votarle tutte di cuore, e sarei molto dolente che il Ministero potesse credere che io fossi guidato in questa mia opposizione da altri principii che quelli di giustizia, principii che pur troppo in questa legge parmi non siano stati scrupolosamente seguiti.

Se io combatto questa legge, si è perchè la ritengo iniqua ed ingiusta (mi si perdoni l'espressione), essendo basata sopra un sistema che io non posso ammettere.

Se alcuni degli oratori che mi hanno preceduto avessero rilevato questa osservazione, sicuramente io avrei rinunciato alla parola, perchè allo stato in cui si trova la discussione, io crederei di non dover tediare i miei colleghi.

La presentata legge avendo per effetto di diminuire il capitale patrimoniale di una parte dei cittadini di alcune provincie, coll'aumento di quello degli altri, naturalmente la mia coscienza mi vieta di darvi il mio appoggio.

Non vi è dubbio che quando voi aumentate l'imposta in un paese, in una provincia, voi diminuite naturalmente il prezzo degli stabili da vendersi.

Il compratore non dedurre dal prezzo di vendita quella parte di capitale la quale è colpita di tributo, per conseguenza aumentando del 60, del 40 per 100, o di qualunque altra cifra l'imposta sopra una o più

provincie voi naturalmente diminuite il capitale dei cittadini di questa provincia medesima.

Questo è l'argomento che ho voluto esporre e che non ho sentito finora che si sia toccato: se fosse stato trattato, non avrei, ripeto, preso la parola, perchè non è mia abitudine il ripetere quello che altri hanno sviluppato.

Ora è certo che produrrà un effetto contrario nelle provincie, le quali si trovano favorite, perchè naturalmente se viene sgravata una quantità di tributo in alcuna provincia, questo è aumento del capitale dei cittadini di questa stessa provincia.

Il Senato ed il paese giudicheranno se questa non è una grave ingiustizia.

Mi si dirà che le nostre finanze sono in stato deplorabile, e questa, lo confesso, è pur troppo una verità dolorosa; e convengo che si deve pagare e pagare molto, come diceva il conte di Cavour, e che su questo non vi può essere discussione; ma non mi pare che sia stata fissata con criterii sufficientemente fondati una base equa del riparto dell'imposta.

Secondo quello che credo giusto, l'imposta non può essere basata che sulla rendita sia dei beni rurali che urbani. Quando avrete resa l'imposta eguale secondo la rendita di tutte le singole provincie dello Stato, il Parlamento potrà stabilire una data quantità di centesimi addizionali, un tanto per cento su tutte le rendite in genere, e allora sarà ripartita egualmente, allora sarà veramente congruata l'imposta, e non sarà più a carico di uno che dell'altro privato e comune.

Si oppone come un grande ostacolo allo stabilimento dell'imposta sulla rendita dei beni la ragione delle difficoltà che nascono dai comuni e dalle provincie.

Signori, non ci facciamo un ostacolo di una cosa che io credo assai facile; sarà forse una mia debolezza di mente, ma mi pare che invece di lasciare ai comuni spendere il loro danaro in inutili lavori, si dovrebbero obbligare per legge a fare in un dato tempo il loro catasto, e quelli che lo hanno poco regolare a regolarizzarlo secondo le norme stabilite dalla medesima legge, e quelli che lo hanno su altre basi e misure a ridurlo; quando questi catasti saranno compiuti e regolarizzati avrete già la materia per un congruato, per una catastrazione regolare sulla base dei prodotti.

So che vi sono due scogli gravissimi e, rispondo anticipatamente alle obiezioni che mi si potrebbero suscitare.

E sono: che, essendo i comuni che devono fare il catasto parcellare, naturalmente potrebbe accadere che, se i consigli sono composti di proprietari, come lo sono quasi tutti, le stime siano basse, che, se invece sono composte di non possidenti, queste siano troppo esagerate. Sono due scogli da evitarsi, ed a quest'uopo una Commissione provinciale o governativa, od un ufficio diretto di catasti, potrebbe portar rimedio sia nell'interesse dei privati che della finanza.

Giacchè ho la parola voglio rispondere alla Commis-

sione. Nella sua relazione essa ha detto che vi sono ineguaglianze nei tributi, che vi sono località che pagano 12 40 d'imposta per ettare, mentre altre pagano 1 15, e questo è presentato come una ingiustizia.

La risposta è facile: io credo che vi sono località per le quali il pagar 12 40 per ettare è poco, mentre per altre può essere troppo il pagare 1 15.

Questo dipende dalla posizione della località, dalla ubertosità, dall'atmosfera, dalla facilità della mano d'opera. Io vi citerò un fatto, e non vado a prenderlo nelle provincie favorite. Il prezzo d'affitto degli orti di Asti, come tutto il mondo sa, è di 500 lire la giornata: se mettete in confronto la Sardegna e la Liguria i cui monti sono spopolati di persone e che producono poche castagne e magre erbe, troverete che 1 15 è troppo per quelle rupi che non rendono nulla al proprietario.

Un altro argomento che adducano, è che vi sono proprietà che pagano eccessivamente poco e altre che pagano eccessivamente troppo, ma, Signori, questo dipende dal censimento e dall'epoca in cui fu fatto per quelle proprietà. Una persona mi diceva che vi è una proprietà che dà una rendita di 6000 lire e paga 40 lire; questo caso significa che, quando si fece il censimento su quel terreno, esso era di nessuna rendita, ed al giorno d'oggi è diventato terreno di prima categoria; è questa, mi pare, una ragione semplicissima; si è, cioè, che la sua maggiore ubertosità è dovuta ai lavori che le si fecero attorno, al capitale spese, all'intelligenza di chi dirigeva.

Quello che ripugna è il sentir parlare di catasto stabile, come se su questa terra vi fosse qualche cosa di stabile, soprattutto poi l'agricoltura. Se vogliamo che la agricoltura prosperi, aumenti, bisogna che non sia stabile, guai se l'agricoltura fosse stabile; la maggior industria nostra è questa; noi non siamo ancora industriali, manifatturieri: salvo qualche eccezione, in genere l'Italia è agricola, la sua produzione è quella che la fa vivere, levatele il modo di poter progredire e vedrete quali deplorabili risultati ne deriveranno.

Vi sono a questo riguardo ancora altri beni, per esempio, quelli che furono una volta alluvione. Collo andar del tempo, col nascere e crescere delle piante, col piantamento d'alberi, che dopo si svelgono, e col dissodamento del terreno questo diviene ubertuosissimo.

Per fare codesti catasti non vi è che il comune che possa fare da perito. Non vi ha comune che non sappia perfettamente quale è la rendita ed il valore ed il prodotto delle singole pezze che compongono il terreno del comune medesimo. Dunque è dal comune che bisogna andarli a ricercare.

Ora, come diceva, vi sono due scogli. Ho sentito parlare di fitti per base; ma al giorno d'oggi per molte località se vi basate sul fitto vi basate sul falso; una parte dei fittainoli, tutto il mondo lo sa, non può pagare, abbandona la terra, e questo il Ministro deve saperlo, perchè è generale la miseria e la rovina di questa classe di persone.

Il fitto dunque non può essere in questo momento preso per base, ma ve ne sono altri, secondo le diverse provincie e gli usi agricoli, che servire possono facilmente a fissare in modo equo e certo la rendita dei beni rurali.

Nella Toscana tutto è mezzadria, tutto è a giusta metà fra padrone e massari.

Nel Bolognese è pure mezzadria, ma il massaro oltre la metà dei bovini ed altri animali paga l'imposta provinciale e comunale.

La Lombardia è divisa in due parti: la bassa è in affitto e il prezzo è di circa 12 franchi per pertica milanese, cioè 654 metri quadrati; l'alta Lombardia è a colonia e paga due stai-frumento per ogni pertica, più metà del vino e dei bozzoli. Ora da tutti questi diversi prodotti si può facilmente dedurre il prezzo, il tasso che rendono al proprietario, e troverete assai ma assai di più di quanto potete ricavare nelle antiche provincie.

Se eccettuate quella striscia lungo il mare non trovate altro nella Liguria che possa procurar mezzi di sussistenza alla popolazione; colà tutte le speranze sono appoggiate al commercio ed alla navigazione.

La prova di questo si è che quelle popolazioni morirebbero di fame, se la Lombardia ed il Piacentino non procurassero ai poveri liguri lavoro e così i mezzi a procacciarsi i generi necessari alla sussistenza.

L'agricoltura ha progredito in molte provincie, in molte altre invece non ha fatto che progressi assai tenui, e sono queste appunto che vengono dalla presente legge maggiormente colpite.

Certamente non vi ha paragone tra il progresso fattosi in Piemonte e nella Lombardia e nel Bolognese e nella Toscana, in fatto d'agricoltura. Ciò forse proviene dacchè in queste ultime provincie le persone colte, a cui era impedita la carriera delle armi e degli impieghi, si occuparono maggiormente d'agricoltura, che non da noi, dove la via a queste nobili carriere era a tutti aperta.

La Lombardia, fuor d'ogni dubbio in fatto di agricoltura, è una delle provincie più ricche d'Europa, e questo però io non dico per dimostrare che l'imposta di cui viene gravata sia tenue; questo non è il mio intendimento; io semplicemente voglio osservare, che se si venisse al sistema di cui ho parlato, di pagare un'imposta in proporzione della rendita, vedremmo in allora pareggiato il balzello, ed esclusi i lamenti.

Le antiche provincie non potrebbero lagnarsi di un aumento che sarebbe generale, non potrebbe per identiche ragioni lagnarsene la Lombardia.

Questi però non sono che calcoli ipotetici. Io non posso in coscienza aderire. Non ho più nulla da aggiungere.

Debbo però ringraziare l'onorevole Senatore Marliani dei sentimenti dimostrati verso le antiche provincie, e spero che se le antiche provincie fecero semplice-

mentè il loro dovere, le buove faranno senza dubbio il loro.

Presidente. La parola spetta al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Per lungo tempo sono stato incerto e dubbioso se dovessi trattare, oppure no, questo argomento e perciò sono stato degli ultimi a iscrivermi. Ora che lo fo, mi accingo a trattarlo come si fa tra fratelli, i quali discutono sugli utili e sugli oneri di una loro eredità, e che dopo la discussione restano più amici di quello che erano prima. E se mai involontariamente mi sfuggisse dal labbro qualche parola che potesse dispiacere a chicchessia, io intendo di ritirarla prima di averla detta.

Signori, il progetto di legge sul quale ora noi discutiamo è conseguenza di un sistema finanziario col quale si agguaglia ogni imposta per tutte le provincie del Regno d'Italia; si creano nuove imposte, alcune si aumentano, ed il Ministero spera in questo modo tra poco d'anni agguagliare le rendite alle spese. Egli è per ciò che talune imposte furono messe a provincia che ancora non ne avevano, e talune provincie che innanzi ne pagavano ne furono in parte aggravate; cosicchè credendo il Ministero che l'imposta fondiaria ugualmente non gravitasse sopra tutte le provincie, propose il così detto conguaglio per pareggiarla.

Io non mi farò, o Signori, a discutere intorno al metodo tenuto nel mettere in atto questa difficile impresa per non ridire cose che forse sono state troppo dette e ripetute da difensori delle opposte opinioni.

Io risponderò solo a due argomenti che ho udito qui a ripetere. Si è molto parlato della malattia delle uve e della malattia dei bachi da seta, e perciò si dice inopportuno il conguaglio. Signori, questa malattia non è tristo privilegio di una sola provincia, ma tutta Italia ne soffre dalle Alpi alla Sicilia. Alla malattia delle uve si è rimediato in parte coll'uso dello zolfo. L'altra malattia, ogni anno, dopo grandi spese e grandi speranze concepite, rompe le speranze in poche ore e fa perdere le spese; e la provincia che più ne soffre è la Lombardia.

L'altro argomento del quale ho inteso parlare molto (credo dall'onorevole Senatore Farina) si desume dalla teoria che chi compera un fondo lo compra netto dal tributo fondiario e quindi la fondiaria niuno la paga; in conseguenza conguagliare è commettere un'ingiustizia, perchè significa togliere ad uno quel che è suo per darlo a chi non vi ha verun diritto. Perchè questo antico riprodotto argomento valesse, bisognerebbe pensare che tutte le terre hanno da 60 anni a questa parte mutato padrone. Ma io dimanderei a chi lo ha riprodotto se una provincia d'Italia per raro caso non avesse mai pagato tributo fondiario ed ora si giovasse di questo argomento per non pagarne, che cosa si direbbe di questa pretesione? Nell'altro ramo del Parlamento fu risposto a chi adducea quell'antico argomento che per troppo provare niente provava.

Io non mi farò, o Signori, a parlare delle provincie

cui sono state tolte talune imposte, nè di quelle in cui sono state diminuite, perchè le dividono con altre; io non dirò, o Signori, che le reti delle vie ferrate non sono ancora parimente sparse in tutte le provincie dell'Italia, non dirò neppure che talune provincie da 50 che avevano di debito sono in un giorno passate ad averne 150 o 200; nol dirò, o Signori, perchè l'animo mi rifugge dal fare questo conto da mercatante, mentre potrebbe parere che voglio troppo fare la causa della provincia a cui appartengo, pure dirò una sola cosa, ed è che è immensamente doloroso che questo conguaglio debba nuocere ad un popolo valoroso il quale ha bagnato del suo sangue le terre di Magenta e Sulferino, e che ha esposto (quel che vale assai più della vita e del sangue) la propria indipendenza, la propria libertà, e queste parole debbono essere dette da me e non da taluni altri perchè la propria lode nella propria bocca invuolisce. Forse sarebbe stato più savio consiglio ordinare che a ognuno degli Stati che ora formano il Regno d'Italia venisse assegnata la quota che dovea pagare, acciocchè i popoli di questi Stati le avessero pagate con quelle imposte che meglio loro si confacevano e noi Napoletani non avremmo certo pagata quella maledetta tassa di registro che è tanto odiosa a noi.

E quando l'onorevole Senatore Mariani con tanta eloquenza ha esposto i diversi sistemi, le diverse opinioni intorno alle tasse, io ho pensato fra me che la tassa la quale meno pesa è quella che i popoli sono avvezzi a pagare. Credo almeno aver diritto di asserire che volendo tenere il sistema che si è tenuto, se un Ministro avesse voluto uguagliare tutte le imposte e non la fondiaria, avrebbe fatto cosa disonesta.

Vengo ora a trattare l'altra parte della legge, l'aumento dell'imposta fondiaria. Signori, francamente io confesso che se avessi avuto il tristo e difficile incarico di dovere regolare le finanze italiane, incarico cui le mie forze non avrebbero potuto adempire, l'ultimo rimedio a cui sarei ricorso sarebbe stato quello di aumentare l'imposta fondiaria; così avrei fatto prima perchè dovendo per cagione del conguaglio aumentarsi a taluna provincia l'imposta, non avrei voluto aggravare maggiormente per l'aumento delle imposte.

Così avrei fatto, perchè sebbene io fossi libero cambista, pure credo che la peggior conseguenza di taluni errori è quella di non poterli emendare senza cagionare gravi danni, e quindi che nelle provincie ove in poco tempo dal sistema proibitivo si è passato a quello del libero scambio talune industrie hanno dovuto soffrire gravi danni, ed ora l'Italia dee riporre ogni speranza nell'industria agricola, e credo che per farla presto con tutta la sua forza germogliare, non bisognerebbe molto aumentare il tributo fondiario.

Da ultimo, Signori, lo avrei tenuto come estremo rimedio perchè i comuni e le provincie talvolta rappresentate da nullatenenti aumentano l'imposta fondiaria ed il Ministero non ha ancora potuto provvedere a

questo grave danno. Ma quando veggio che coloro i quali più hanno combattuto il conguaglio, tutti quasi unanimi hanno detto che bisognava aumentare l'imposta fondiaria, mi sottometto alla loro opinione e credo che non vi sia altro rimedio, a riordinare le nostre finanze.

Vengo ora, Signori, all'ultima parte del mio breve discorso.

Il Ministero è stato accusato che per cagione di questa legge nascono gelosie e discordie e sono riaccese le passioni di campanile.

Signori, il passato è padre del presente, come il presente sarà padre dell'avvenire, così le epoche si succedono nella storia dei popoli; ma il presente non può dimenticare il passato, come l'avvenire non potrà dimenticare il presente, e perciò noi non potremo dimenticare che pochi anni addietro l'Italia era divisa in diversi Stati e coloro che appartengono a quei diversi Stati non possono non avere per i medesimi maggior amore e simpatia grandissima. Né questa è colpa né è cosa riprovevole, o Signori, perchè Palmerston disse che chi non ama la propria contea, non è degno di appartenere all'Inghilterra.

L'unico mezzo, o Signori, per impedire la discordia e le ire, le inimicizie e le gare, è la perfetta giustizia per tutti, avere per tutti un peso ed una misura per persuadere a tutti questi sette Stati, che essi sono come sette famiglie di fratelli gemelli, che sono unite per vivere insieme, ed il passato che produsse il presente sarà genitore di un avvenire migliore. *(Bravo.)*

Presidente. La parola è al Senatore Natoli.

Senatore Natoli. Le eloquenti e dotte orazioni pronunciate in questa solenne discussione da autorevoli Senatori, facciami quasi dimettere il pensiero di prendervi parte, sendo impossibile di aggiungere, dopo tutto quanto si è detto, alcuna cosa che in questo dibattimento nuova luce arrecasse. Se non che avvedendomi come codesti oratori a meglio confortare le proprie argomentazioni andavano applicandole a diverse provincie italiane per dimostrare secondo i lor pensamenti, o la giustizia o la ingiustizia della legge che si sta discutendo, parvemi cosa per me doverosa brevemente mostrarvi, per quanto me lo permettono le mie forze, come essa sia per le provincie siciliane ingiusta, e come ad esse torui dannosa.

Ma prima di entrare nel mio discorso sento la necessità di intrattenervi, Signori, ma pur brevemente, intorno a due eccezioni, che chiamerò pregiudiziali, in questa discussione ventilate, e delle quali, se non parlassi, ora che sono al principio del mio dire, temerei di vederle apparire in seguito come ostacolo ed inciampo ad esso.

Si dice, inutilmente cercansi in questa legge li attributi assoluti della giustizia. Essa ha caratteri affatto provvisori, e come è detto allo articolo 14 di essa, fra non molto ad altra definitiva dovrà cedere il luogo.

Or la giustizia deve signoreggiare nelle provvisorie

come nelle definitive cose. I Parlamenti fanno eziandio leggi transitorie o provvisorie, i magistrati sentenze definitive o non, ma ovunque dee dominar la giustizia. Credo anzi che non bene raccomandino questa legge coloro che credon difenderla dandole la tinta della provvisorietà. Piacevi invece assai più la risoluta franchezza dell'onorevole Relatore della Commissione, il quale raccomanda questa legge, perchè la crede informata a sodi principii, e perchè suppone che essa da quella definitiva, che dovrà seguirla, di molto non potrà dilungarsi.

La seconda eccezione poi tocca un ordine politico d'idea. Questa legge, si soggiunge, ha commosso grandemente li animi delle moltitudini, la concordia potrebbe esserne cimentata. Si chiuda dunque ogni dibattimento, e s'abbian così pace le agitate passioni. Ma coloro che parlano affattamente se mostrano di esser dominati da generosi sentimenti non parmi che bene si appoggano.

No, o Signori. Noi non dobbiamo fuggire la luce delle discussioni e lo studio della ricerca del vero. Dobbiamo invece procurare in ogni maniera d'illuminarci a vicenda. Le passioni non si calmano col silenzio, ma si dominano colla persuasione. Nessuna parte d'Italia desidera l'aggravio ingiusto dell'altra. Tutte vagheggiano provvedimenti di verità e di giustizia. E se il Senato potesse trovar modo di ridurre in fatto le belle aspirazioni del Senatore Maritani, pel timore di veder prolungata questa disamina non dovrebbe fermarsi; avvegna- ché il tempo che si adopera nella ricerca del vero è sempre sorgente feconda di bene.

Entro ora nella discussione della legge, la quale vuole dividere in due parti. La prima delle quali si riferisce all'aumento della tassa prediale, la seconda al progetto di perequazione. Intorno alla prima parte, o Signori, non vi può essere dubbio od incertezza, ed il Relatore della Commissione fu assai bene ispirato allorchè rammentava le nobili parole del conte Di Cavour, che per fare l'Italia *bisogna pagare e pagare molto.*

Quell'uomo illustre, cotanto immaturamente rapito alla patria, era convinto che le grandi cause non possono compiersi senza grandi sacrifici: li raccomandava perciò agli Italiani, ed essi i consigli di quel grande pensatore hanno seguito. Quanto chiede il Governo per bisogni della Nazione fu già sancito dalla Camera dei Deputati, lo sarà parimenti dal Senato, e pria di loro lo fu dalla pubblica opinione.

L'asso al progetto di perequazione.

Tutti i cittadini deggiono, in proporzione della propria fortuna, concorrere nei tributi che impone la nazione. Intanto, per conseguenza delle antiche divisioni non tutte le provincie italiane sono egualmente gravate dal tributo fondiario. Per questa legge si tenta il difficile compito di ridurre a giustizia le sperequazioni. Taccio dei principii che governano questa materia. Li oratori che mi processarono diatesamente li svelsero.

Dirà dei metodi cui ricorse il Governo.

Volle confrontati i catasti attuali. Considerò il cri-

terio della popolazione con altri indizii di ricchezza. Spogliò i contratti di compra e vendita stipulati nell'ultimo decennio. A sostegno intanto di quanto operava citò esempi stranieri. Ricordò, come in altri paesi, la Francia, la Prussia, il Belgio erasi sentito il danno della sperequazione fondiaria, e vi si era apportato rimedio.

Ma quanta differenza fra il metodo seguito nel Belgio ed il nostro? Nel Belgio le operazioni della perequazione cominciano in mezzo ai contribuenti, magistrati del Comune e della provincia le disaminano; il Governo è pure chiamato a decidere sulle controversie. Il Parlamento interviene completata l'istruzione. Colà di conseguenza i reclami possibili e le garanzie molte.

Da noi invece l'istruzione fa diverso cammino. Essa comincia presso il Governo, passa al Parlamento, e se mutata in legge colpisce il contribuente, costui ignaro e non inteso non può reclamare.

Esaminiamo ora i metodi che si sono adoperati. Li esaminerò nell'interesse della Sicilia.

Il primo studio che per questa legge si è fatto si fu il confronto de' catasti. Si sono confrontati il napoletano e quello per la Sicilia, e si concluse, doversi aggravare la tassa per la Sicilia, diminuirsi per le provincie napoletane. Ma lungi da me il sospetto ch'io voglia negare la giustizia di quanto fu fatto in vantaggio di esse. Mi gode l'animo invece di lor migliorata condizione. Io vuo' dimostrare ben diversa cosa. Io voglio dimostrare che se da quel confronto le provincie napoletane furono sgravate, dovevano esserlo parimenti le siciliane. Ed ho fede che quando li onorandi uomini che compongono la Commissione sentiranno le mie ragioni il loro primo convincimento muteranno.

Or per farsi adeguata idea del catasto siciliano bisogna ricordar la sua storia. Veder quando nacque, in quali tempi fu svolto, quali le conseguenze che produsse, qual giudizio portò su di esso la storia contemporanea.

Nel 1833 la Sicilia pagava per tassa fondiaria lire 6,145,585. Costesa tassa nata nel 1810 era stata successivamente elevata, e nel '33 toccava l'estremo limite cui poteva arrivare.

Il Governo del tempo pensò elevarla di più, ma non bastandogli l'animo di farlo a viso aperto, ch'è i tempi ancora non correivano pienamente sicuri per lui, ricorse agli inganni, e dette alle nuove misure catastali il carattere di rettifica, anzi di perequazione. Disse: « A rendere equa e proporzionata la contribuzione del contributo fra tutti i contribuenti: a migliorare così la sorte del più onorati e sinceri fra di loro soggettando al dovuto pagamento gli altri che se ne sono maliziosamente sottratti, è già gran tempo che la necessità vedemmo di una generale rettificazione del catasto fondiario di Sicilia. » Così il decreto 8 agosto 1833.

Il Borbone tentava illudere la pubblica opinione e spingere i cittadini l'un contro l'altro per poi dominarli tutti più facilmente.

Intanto si giunse al 1845 passando per l'epoca infelicitissima del 1837. Il lavoro del catasto era già progredito, e già se ne vedevano le funeste conseguenze.

La commozione negli animi era grandissima. Allora per altro decreto, mentre si ordinava l'esecuzione dei catasti già rettificati, si toglieva affatto il dazio sull'esportazione degli zolfi, l'abitato ne' comuni di popolazione minore di 2000 abitanti si esentava dalla tassa, e questa limitavasi al 10 per cento.

Si facevano balenare altri disagi pel tempo avvenire, allorchè la rettificazione sarebbe stata compiuta.

Codesti disagi furono strappati dagli avvenimenti del 1848.

In novembre di quell'anno la contribuzione fondiaria ne' comuni ove aveva avuto luogo la rettificazione del catasto fu ridotta alla metà della cifra primitiva.

Ma non passò guari e le sorti della Sicilia voltarono di nuovo in peggio. Per l'atto di Gaeta i Siciliani furono messi nella dura alternativa o di accettare vaghe ed inutili concessioni, o di correre i rischi, come diceva il Borbone, di una guerra di conquista.

Con animoso consiglio l'affrontarono, e poichè tornò loro avversa la sorte, il Borbone nell'ebbrezza della vittoria rievocò tutte le disposizioni moderatrici dell'esagerazione del catasto, e volle che esso fosse eseguito con tutti i rigori.

Lo stesso dazio sull'esportazione degli zolfi rivisse. Era la conquista; e se ne vantò il Borbone, quando l'Inghilterra della iniquità del governo di lui, e delle conseguenze che presto o tardi dovevano venirne, gli fece rimprovero e avvertimento.

L'imposta sugli immobili crebbe a sette milioni di lire.

Questa, o Signori, è la storia del catasto fondiario siciliano.

Intanto ho letto in una recente pubblicazione che questo catasto conteneva una disposizione assai mite, quella cioè che i valori dovevano essere regolati secondo i prezzi correnti nel decennio dal 1820 al 1830. Io, o Signori, rispetto la bella intelligenza dell'autore della pubblicazione cui ho fatto allusione, ma mi affretto a soggiungere che la scelta di quel periodo di tempo, se in apparenza può sembrare favorevole alla Sicilia, nella sostanza le produsse danni assai gravi.

Vero è, o Signori, che nel periodo dal 20 al 30 i prezzi dei prodotti siciliani, secondo le condizioni generali del commercio europeo di quel tempo, mantenevasi bassi, ma è vero altresì che il prezzo della principale produzione di Sicilia, gli agrumi, era altissimo.

La causa di ciò vuoi trovare in questo; che gli agrumi di Sicilia reggono alla navigazione di lungo corso meglio degli agrumi di altre parti d'Europa; e però gli agrumi di Sicilia avevano per mercato tutti i porti del mondo, e il loro prezzo salì fino a L. 16 al migliaio: ma quando dopo il 1830 la marina a vapore

prese quello sviluppo che tutti conoscono, e quando per l'alto prezzo crebbe ovunque la produzione, il privilegio degli agrumi siciliani cadde facilmente, ed il loro prezzo, ridotto della metà, non ha potuto mai più raggiungere l'antica cifra, quantunque per le cresciute ferrovie altri luoghi di consumazione siensi loro aperti.

L'onde non si tralasciò in Sicilia di reclamare contro quel periodo dal 20 al 30, e piacemi qui di ricordare una memoria scritta nell'interesse dei proprietari degli agrumenti di Messina dal cavaliere Interdonato, ora presso la Corte di cassazione di Milano.

Il catasto siciliano, Signori, fu un'opera d'arbitrio ed una dolorosa serie di vessazioni.

Rammenterò solo che alla città di Palermo fu attribuito un imponibile uguale a quello della città di Napoli, e questa è il doppio di quella.

Se poi vuoi sapere qual sia stato il giudizio della storia sul catasto siciliano non debbesi far altro che consultare le opere di due nostri colleghi, alludo al Ministro Amari ed al Prefetto Gualterio.

Il primo giudicò nel suo libro *La Sicile et les Bourbons*. — Il Gualterio nelle sue istorie, descritte prima le condizioni della Sicilia, concluse con queste parole: « I balzelli e le tasse erano pertanto non solo enormi ma vessatrici, perchè appaltate ad avidi e superbi pubblicani, e fra queste tasse le più vessatorie erano il macino, la fondiaria e la dogana. »

Or quando un atto ha origini, sviluppi e giudizi tali quali li ha avuti il catasto siciliano, possono mai basare su di esso argomenti di ricchezza, criteri di confronto e conclusione di nuovi aggravii?

Ma qui sento obbiettarmi. A torto si lagna la Sicilia. Le provincie del napoletano erano più gravate di essa. E invero mentre i due catasti sono identici per virtù di una legge catastale identica, con regolamenti analoghi, con applicazione di tutto quello che riguarda la parte pratica dell'esecuzione, e quasi per l'opera degli stessi agenti catastali in Napoli l'imposta è del 20 per 0,0, in Sicilia del 10.

La Sicilia dunque era meno gravata delle provincie napoletane; nulla di più giusto, che queste ora in un sistema di perequazione si disgravino, quella si aggravi. Che quelle si disgravino. Sì, o Signori, nulla di più giusto, ma la Sicilia non può con giustizia subire aumenti d'imposta; perciocchè la sua tassa fondiaria in apparenza minore della tassa napoletana, nella sostanza corrisponde affatto a questa. Lungi da me il pensiero che io voglia vedero aggravate le provincie napoletane; sono convinto anzi che lo erano di troppo; ma convinto altresì che il 10 per 0,0 tassa siciliana corrisponde al 20 per 0,0 tassa napoletana; atteso l'ammontare reale dell'imponibile, non posso accomodarmi al giudizio che contro la Sicilia fa il progetto di legge in discussione.

Esaminiamo i fatti.

I due catasti furono compiuti a 30 anni di distanza; il siciliano fu fatto quando la dominazione borbonica era ovunque temuta; il napoletano in epoca di equi-

nue guerre e sotto la dominazione francese, nuova, e però mal ferma e incertamente obbedita. Per gli apprezzamenti, nel siciliano fu scelto il decennio del 20 al 30, quando tutta Europa godeva i benefici della pace, e nelle provincie napoletane le ricerche furono fatte nel decennio che precesse il 1808, allorchè quella nobilissimo provincie erano travagliate o dalla doppia invasione francese, o dalla terribile restaurazione borbonica del '99, o dalla sciagura del brigantaggio sostenuto allora pur come adesso dai decaduti Borboni; le quali circostanze quanto dovevano rendere in quel tempo nulli i commerci e di conseguenza bassi i prezzi delle cose, sarebbe superfluo pur l'accennare.

E accennerò poi di volo, che, come dimostrava eloquentemente un mio conterraneo nell'altro ramo del Parlamento, le leggi abolitive dei feudi, dei fedecomessi e delle promiscuità, se influirono nei risultati della catastazione siciliana, niuna influenza poterono esercitare sulla napoletana, avvegnachè esse apparvero quando questa era già fatta, ma assai prima della rettificazione dell'altra.

Nè a provare l'uguaglianza dei due imponibili è bello il ricorrere al dazio sul macinato, come in questa e nell'altra Camera si è fatto; il quale perchè imposto solo alla Sicilia, si è voluto considerare come ragione di compenso alla differenza nella tassa delle due imposte.

No, o Signori, il macinato in Sicilia era l'equivalente di ciò che si pagava nel territorio napoletano per dazii sui tabacchi e sui sali, sulla polvere, sulle carte da giuoco e sul bollo.

Dirò finalmente che la legge del 1828 sulla espropriazione forzata dà la prova giuridica di quanto finora sono andato esponendo; perciocchè mentre nelle provincie napoletane il prezzo venale dei fondi espropriati si fa risultare dalla moltiplicazione per venticinque volte dell'imponibile; nelle siciliane tal moltiplicazione si fa per venti volte. Differenza che non avrebbe ragione di esistere se i due imponibili agli occhi della legge avessero avuto la stessa importanza.

E conchiuderò rammentando una verità che è davvero nella coscienza pubblica, cioè che il catasto siciliano non fu un'opera civile e moderata, ma un'opera d'arbitrio e di severità, e che coloro che su di esso vorrebbero fondare criteri e paragoni, correrebbero rischio d'aggiungere, quantunque involontariamente, ad una prima una seconda ingiustizia.

Passo oltre.

Il mezzo indiretto, la popolazione in rapporto alla superficie censita, debole per se stesso, lo diventa viepiù in Italia, la quale ha sorgenti diverse di vita e di progresso, che derivano dal suo passato, dalla sua posizione e dalle sue diverse condizioni economiche e morali.

Altri oratori hanno lungamente parlato intorno a questa materia.

La toccherò appena per osservare le conseguenze che dovevano venirne alla Sicilia.

Nelle provincie napoletane la superficie geografica è di 7,628,163 di ettari, la censita è di 6,046,481; la non censita dunque è di 1,581,682. In Sicilia la superficie geografica è di 2,618,259, la censita di 2,349,360: la non censita dunque ascende appena a 218,899 di ettari.

Nelle provincie napoletane ogni chilometro quadrato contiene 92 abitanti, in Sicilia soli 84.

La densità dunque della popolazione è sensibilmente diversa in questi due territorii. Or se dalla maggiore o minore densità della popolazione vuoi trarre un argomento di ricchezza, di certo il territorio siciliano apparirà assai men ricco del napoletano.

Che dire poi dello spoglio delle contrattazioni di compra e vendita, materia pur essa già largamente e dottamente discussa?

Se la legge fosse a farsi saremmo in assai miglior condizione. Si potrebbero allora stabilire i metodi onde codesto spoglio potesse dare argomenti veri di probabilità della ricchezza territoriale del paese, ma al punto ove sono giunte le cose non ci resta che ad esaminare quanto si è fatto.

I contratti di compra e vendita possono servire, qualunque assai meno dei contratti di affitti, a dare argomenti di probabilità della ricchezza di un paese secondo l'importanza del loro numero, del loro valore, ed in ragione del tempo a cui si riferiscono.

Fidèle alla promessa di parlar solo per la Sicilia, esaminerò se lo spoglio dei suoi contratti tanto per la importanza del valore, quanto pel tempo cui si riferiscono, può dare argomenti di probabilità della sua ricchezza.

I contratti esaminati in Sicilia furono in piccolissimo numero. Ammontarono a 17,073 e mostrarono un valore di 10 milioni. Il numero dei contratti in altre provincie italiane dette risultati ben differenti. Intanto essendo la rendita censuaria in Sicilia di 70 milioni, ne viene che il valor venale che vi corrisponde ascende a 1,709 milioni; ognuno dunque può facilmente persuadersi quanta distanza si framezzi fra il valore risultato dai contratti e quello risultato dalla rendita censuaria, la differenza è da 1 a 170. Come dunque argomentare da cotesto meschino movimento della proprietà all'ammontare della sua ricchezza reale?

Inopportuna fu poi la scelta del periodo 1850 a 1860. Quel periodo segna un'epoca di profonda diversità di condizioni fra le diverse parti d'Italia. Differenze politiche ed economiche. La Sicilia poi traversò quel periodo in mezzo a circostanze che necessariamente dovevano alterare per lo momento le sue condizioni economiche; ed ora di coteste condizioni ne viene a patire tristi effetti.

La malattia delle uve, tarda ad apparire in Sicilia, alterò i prezzi dei vini; apparsa, li alterò di più. La guerra di Crimea, durante la quale le schiere di Francia e d'Inghilterra si provvedevano di vettovalie nelle pro-

vincie siciliane, influì in proporzioni colossali sul loro prezzo. Ognuno si accorge come il valore degli stabili, nelle alienazioni, di queste vicende fortunose doveva risentirsi. E se a questo si aggiunge che in quel periodo, colpa il mal governo, non altro impiego trovavano i capitali che sulla terra, si vedrà facilmente che il prezzo dato ad essa nelle vendite non ne ritraeva il vero valore, ma quello che le attribuivano le condizioni eccezionali del tempo.

Intanto, nella relazione ministeriale l'onorevole Ministro delle Finanze, prevedendo li appunti che si sarebbero fatti al suo progetto nell'interesse della Sicilia, volle dimostrare che essa ha avuto dal 1860 a questa parte, sufficienti compensi per le mutate leggi finanziarie. E citò l'abolito dazio sul macinato, la libera esportazione dei cereali e la riduzione fatta al dazio di esportazione degli olii.

Signori, se si fosse detto che la Sicilia dal 1860 fino a oggi ebbe il bene della libertà nulla avrei a ridire. La libertà è tal bene che compensa largamente qualunque danno materiale. Ma messa la questione nel campo degli interessi, ho la coscienza di non dilungarmi dal vero dicendo che la Sicilia, i benefici materiali che produce la libertà, finora non ha conosciuto.

Il dazio sul macinato dalle nuove tasse è compensato, ma godo che la misera gente più non lo patisca.

Il dazio d'esportazione degli olii se ora è mite, tornò qual era per lo passato, se togliesi l'epoca transitoria della rivoluzione nella quale per i bisogni della guerra dovette elevarsi.

La libertà commerciale è un grandissimo bene, egli è vero, e la Sicilia presto o tardi dovrà risentirne benefici incalcolabili. Ma quando dal sistema di protezione si passa senza transizioni e preparazioni, ma recisamente ed in un giorno a quello del libero scambio, invano si negherebbero le conseguenze dolorose de' primi tempi di tal mutamento.

E se vuoi la prova di quanto sto dicendo si chiegga cosa mai divennero le fiorenti fabbriche dei Ruggeri, de' Loteta, degli Aina e dello Arezzo, per tacere della condizione delle manifatture Catanesi e di tanti altri. Io non critico il fatto: forse non si poteva fare altrimenti: ma esamino le conseguenze.

Le quali furono poi sensibilissime per Messina, città che oltre il porto franco, godeva pure il vantaggio che tutte le merci che da' suoi magazzini si esportavano nell'isola godevano un positivo ribasso sui dazi della tariffa dello Stato. Questo vantaggio, come ognun vede, colle attuali tariffe non può più esistere. Al commercio delle altre parti della Sicilia ora conviene meglio trarre direttamente dall'estero che dalla piazza di Messina. Ed il cresciuto movimento marittimo del suo porto è assai lontano dal poter compensare il mancato commercio della sua piazza. E poichè parlo degli interessi di questa città, raccomandando all'onorevole Ministro la risoluzione per le piccole industrie, da lungo tempo desiderata dal

commercio messinese, e da lungo tempo raccomandata dalla sua Camera di commercio.

E finalmente io prego l'onorevole Presidente del Consiglio, onde il suo collega dei Lavori Pubblici spinga quanto maggiormente possa essere possibile l'opera così tanto sospirata in Sicilia della costruzione delle ferrovie, delle quali l'isola aspetta con ragione nuova sorgente di commerci e ricchezze.

Signori Senatori. Io tocco il termine del mio discorso, ma prima di finirlo sento il dovere di ringraziarvi della benevolenza colla quale mi avete ascoltato. E a questo punto, conoscendo il patriottismo della mia terra natale, io sono altero di dichiarare a voi ed al paese, che qualunque sarà per essere la vostra decisione, la Sicilia l'ubbidirà con quella patriottica riverenza colla quale ha sempre ubbidito i decreti del Parlamento Italiano. (*Vivi segni di approvazione.*)

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze e Presidente del Consiglio.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori, io non conosco nella storia alcun fatto che per la nobiltà del fine, e per la rapidità degli eventi e per la grandezza dei risultati sia comparabile alla formazione di questo Regno d'Italia, il quale accolse sette Stati oppressi e divisi in una sola nazione, sotto lo scettro di una gloriosa dinastia. Ma la formazione di un Regno nuovo comechè risponda ai desiderii ed ai bisogni dei popoli, comechè sia promettitrice di prosperità avvenire, non può essere scompagnata da molti inconvenienti e da molti mali, imperocchè trae seco grandi mutazioni in ogni maniera d'istituzioni, e perturba affetti, interessi, abitudini che prima erano radicati. Io non posso adunque, o Signori, nè stupirmi, nè dolermi, se ogni qualvolta il Governo propone nuovi ordinamenti, e soprattutto nuove tasse, egli incontra ripugnanza nelle popolazioni; se sorgano richiami da molte bande, e se le discussioni sovra tale materia che si fanno nel Parlamento siano ampie ed animate.

Tanto meno posso stupirmi e dolermi di questo, allora che si tratta di una legge che riconosco essere di tutte quelle presentate al Parlamento in fatto di imposta la più grave. Lo è per due ragioni, cioè per la natura speciale dell'imposta prediale i cui effetti sono più diretti, più profondi e più durevoli di quelli di ogni altra specie d'imposta; e perchè nella presente legge si accolgono due cose che non sogliono mai, o quasi mai trovarsi insieme, vale a dire l'aumento e la perequazione dell'imposta.

Pertanto mi corre obbligo di giustificare al Senato come la necessità solo ci condusse a proporre l'aumento dell'imposta prediale, come l'aumento non potesse andare disgiunto dalla perequazione, come i metodi seguiti fossero i più acconci al fine che ci proponevamo, come i temperamenti acconsentiti fossero i più equi e conciliativi. Io mi affido che il Senato troverà questo progetto consentaneo alla giustizia ed equità, epperò si raccomanda al suo suffragio.

Era possibile, o Signori, non aumentare l'imposta prediale?

Io ho udito dalla maggior parte degli oratori riconoscere la necessità dell'aumento. Un solo di essi, l'onorevole Senatore Ghiglini, accettando il conguaglio non ammetteva l'aumento. Le ragioni che egli adduceva di questa sua negativa, erano di due ordini: egli disse che quest'aumento di 18 milioni circa non modificava sostanzialmente la condizione delle finanze dello Stato.

Signori, non mi è per avventura difficile di rispondere a questa obbiezione. In primo luogo non è questo tutto l'aumento che il Governo spera dalla tassa del cui ordinamento ci stiamo occupando. Siccome a questo primo conguaglio deve succedere una seconda perequazione più precisa, la quale si parte, dirò così, in due rami, l'uno dei quali risguarderà il censimento dei fabbricati, e l'altro delle terre, così il Governo si affida e s'affida che tra per l'aumento che avrà luogo nei fabbricati di alcune parti del Regno, tra per lo imporsi delle terre non ancora censite, e per la rettificazione generale del censimento, non solo i 18 milioni di cui ora si tratta, ma altrettanti per avventura ne potrà gittare in appresso questa medesima tassa senza che per ciò la quota che si intende di imporre sopra la rendita fondiaria sia aumentata.

In secondo luogo, o Signori, quando si trattava di por mano al riordinamento di tutto il sistema d'imposte, quando noi colpivamo da una parte gli atti pubblici, ed il trapasso della proprietà col registro proporzionale e col bollo, laddove questo sistema non esisteva, o esisteva al tutto diverso; quando chiedevamo alla ricchezza mobile 30 milioni, che dovevano ben tosto accrescersi, e quasi raddoppiarsi; quando mettevamo il dazio di consumo in molti paesi dove questo non si esercitava, od apparteneva ai comuni, noi non potevamo, Signori, per giustizia distributiva lasciare che la proprietà fondiaria fosse esente da quei nuovi carichi, che alle altre proprietà, alle altre industrie si richiedevano.

Io dico, che lo richiedeva la giustizia distributiva, ma lo richiedeva altresì il credito pubblico, imperciocchè è indubitabile, che tutti coloro, i quali sono interessati alle condizioni finanziarie del regno d'Italia, che partecipano alla rendita pubblica, aspettavano, ed aspettano con ansia il momento nel quale siano attuate le promesse imposte che debbono, non solo sopprimere agli interessi dei prestiti contratti, ma diminuire il disavanzo fra la spesa e la rendita; e fra queste imposte aspettate è eziandio la fondiaria.

Ma l'onorevole Senatore Ghiglini addusse un altro argomento. Egli disse che in questo modo si esaurisce la fonte della ricchezza italiana, mentre che l'agricoltura è quella che deve attirare la nostra maggior sollecitudine.

Egli soggiunse che le tasse indirette devono in av-

venire essere molto più fruttuose di quello che io nell'esperire i miei concetti finanziari mi riprometteva; e su questo punto riconosco che egli ha ragione.

Se l'accrescere di 18 milioni l'imposta fondiaria fosse tale aggravio da impedire lo svolgimento dell'agricoltura italiana, da esaurire le fonti della produzione, io confesso, o Signori, che per quante ragioni finanziarie vi fossero state per l'aumento, mi sarei arrestato d'innanzi a questa grande obiezione.

Ma, o Signori, io non credo che vi sia da temere il pericolo che l'onorevole Senatore Ghigliini paventava.

Se noi guardiamo all'agricoltura italiana qual'era venti o trent'anni or sono, e quale oggi è diventata, noi saremo agevolmente fatti capaci che un grande progresso si è conseguito anche in questa che è la prima delle nostre industrie; e ciò non avvenne soltanto nei paesi nei quali non vi fu aumento di imposte ma ancora in quelli, e furono molti, come dirò fra breve, nei quali l'imposta da quel tempo in qua fu grandemente caricata.

Ai progressi continui dell'agricoltura italiana si debbono aggiungere i proventi maggiori derivanti da alcune circostanze accessorie; voglio parlare specialmente dell'abolizione delle dogane interne, dell'ampliamento del mercato.

Non è, Signori, alcuno di voi che ignori quanto importi all'agricoltura che i suoi prodotti possano con facilità e rapidità diffondersi e trasportarsi; e come in ragione dell'ampliarsi del mercato e della rapidità delle comunicazioni si elevino i prezzi, e acquistino una fisaità che altrimenti ristretti in piccolo mercato non avrebbero.

A questo aggiungete, o Signori, eziandio le modificazioni le quali hanno avuto luogo nelle tariffe italiane; se voi considerate che vi è stato un ribasso in tutti i dazi d'introduzione delle merci straniere, vedrete agevolmente che questi ribassi mentre rendono la merce straniera a miglior mercato di quello che era prima, accrescono i nostri scambi ed aumentando i prezzi delle nostre derrate rendono l'agricoltura molto più proficua.

Credo dunque che considerando i bisogni dell'erario, la convenienza d'imporre in ragione di quei bisogni tutti i cespiti della ricchezza pubblica, e finalmente le condizioni dell'agricoltura italiana, l'aumento di 18 milioni circa sopra la somma di 105 milioni, che i fondi pagavano in primo, non sia tale da poter generare il pericolo a cui alludeva l'onorevole Ghigliini. Per conseguenza credo di essere nel vero sostenendo ciò che mi piacque vedere confermato dalla maggior parte degli oratori che mi precedettero, cioè che l'aumento della imposta prediale nelle circostanze attuali dell'Italia sia un'assoluta necessità, e che la proprietà fondiaria può sopportarlo.

Ma, Signori, si poteva fare l'aumento dell'imposta senza fare la perequazione?

Io non lo credo.

Non avrei, per rispondere a questo appunto, altro tema a prendere se non quello, che fu svolto da alcuni oratori che mi precedettero, e principalmente dagli onorevoli Di San Martino e Di Revel, i quali dimostrarono come quante volte si trattò di crescere l'imposta prediale nelle provincie subalpine, tuttochè fosse riconosciuto, che il complesso della medesima poteva aumentarsi notabilmente senza pericolo, pure quest'aumento non fu mai adottato, e gli uomini di Stato i quali lo proponevano si fermarono pur essi dinanzi alla difficoltà di aumentarla senza perequare la tassa fra le provincie ed i comuni.

Ora, mentre l'imposta fondiaria fra le une e le altre parti d'Italia non era meno diversa, di quello che lo fosse fra le provincie del Regno di Sardegna, come poteva credersi possibile di fare in Italia un'aumento d'imposta prediale senza perequare l'imposta medesima? Come si poteva sperare di farlo nel tempo in cui si andavano ad imporre altre tasse sopra paesi che prima non le avevano pagate; o si aggravavano grandemente quelle esistenti, o si richiedevano per l'erario governativo quelle che dianzi servivano ai soli bisogni comunali?

La giustizia su questo punto è così chiara, che io credo di non aver uopo di spendere altre parole per confermarla il mio assunto.

Ma qui m'incontro coll'onorevole Senatore Arnulfo il quale cominciò la discussione presente, non dirò negando ma mettendo in gran dubbio la necessità della perequazione. Egli negò sopra tutto che vi fosse una coscienza pubblica la quale invocasse questa perequazione. Egli disse, se non m'inganno, che poteva supporre questo bisogno di perequazione ma che non gli pareva bastantemente dimostrato.

Io confesso che questa obiezione mi riusciva impensata. Quelli, o Signori, che hanno studiata la materia, quelli i quali si sono occupati delle condizioni dell'agricoltura in Italia, e delle condizioni dell'imposta prediale dirimpetto alla ricchezza agraria, tutti, nessuno eccettuato, avevano convenuto che tra i vari Stati d'Italia eravi divario notabile nelle gravezze imposte sulla terra.

Io credo che la sola ispezione dei catasti, lo studio il più superficiale dei metodi coi quali erano stati fatti, bastava a generare la persuasione che la quota che si imponeva sulla rendita reale nelle varie provincie si differenziava grandemente. Vi erano inoltre, o Signori, molti i quali possedevano e che posseggono in diverse provincie del Regno, le quali fecero parte di Stati diversi: a questi era agevole fare il confronto; e i risultati della loro amministrazione facevano prova che mentre in un luogo, per cagion d'esempio, tutte le imposte comunali, provinciali, erariali non arrivavano a 20, 22 per cento in altro luogo oltrepassavano il 30, il 40 e toccavano quasi la metà stessa della rendita.

Ma vi era ancora qualche cosa di più preciso, di più

determinato, che conduceva a riconoscere la necessità della perequazione. E questo era il confronto che si poteva fare dentro la cerchia degli antichi Stati.

Io credo, o Signori, che non vi sia alcuno che abbia studiato questa materia nelle antiche provincie, il quale non riconosca che la Liguria nel suo complesso era meno gravata che il Piemonte, e le parti propriamente dette del Piemonte erano meno gravate di quelle che avevano altra volta appartenuto al territorio Lombardo. In queste ultime esisteva un censimento pari a quello della Lombardia, mentre vivevano sotto altro reggimento. Ma l'imposta lombarda al di là del Ticino superava la media di sei circondari posti al di qua del Ticino che da gran tempo ubbidiscono a Casa Savoia, del 53 per cento benchè fossero stati in modo eguale censiti.

Così avevamo il territorio di Guastalla, il quale aveva avuto il censimento del Ducato di Parma, e passò a far parte degli Stati Estensi, quivi poteva scorgersi che il Parmigiano pagava il 40 0/0 di più che non le terre soggette al Ducato di Modena.

Avevamo delle frazioni di territorio toscano, le quali erano state aggregate a Massa nel Modenese ed a Pontremoli nel Parmigiano; in queste frazioni potevamo trovare un confronto analogo a quelli che ho testè accennati. Avevamo infine Napoli e la Sicilia analogamente censite, ma con diversa quota tassate.

Parlerò fra breve su questo punto alquanto più lungamente rispondendo alle osservazioni del Senatore Natoli; ma egli mi permetta di osservare fin d'ora che per quanto fossero più rigorose le norme colle quali nella Sicilia si era fatto il catasto, pure esisteva una differenza molto maggiore nella diversa quotità, la quale era del 20 per cento sopra l'uno dei due catasti, cioè il Napoletano, mentre non era con tutti gli addizionali che dell'11 e mezzo 0/0 sopra il catasto siciliano. Potevamo infine paragonare la Sicilia alla Sardegna, dove con metodo analogo, ma con maggior rigore era stato fatto il catasto, epperò la seconda pagava il 12,80 per cento sopra la rendita imponibile, cioè più della prima.

Avevamo insomma dei punti di confronto in quasi tutte le provincie. Non era dunque il bisogno di perequazione, come si è detto, una mera intuizione, non era un concetto generico della produzione al di rispetto dell'imposta che si pagava; vi era qualche cosa di più, e l'intuizione o piuttosto il senso pratico, come bene lo chiamava l'onorevole Senatore San Martino, era confermato dai dati della scienza; e tutto portava a concludere che realmente esistevano in Italia diversi trattamenti in fatto d'imposte prediali.

Qui, o Signori, volendo indagare che cosa la coscienza pubblica sentiva in tale materia, mi riescirebbe difficile di rintracciarlo sotto altra forma, e sotto forma migliore di quella della sua legale manifestazione, cioè il Parlamento. Ma io prego il Senato di considerare che fin dalle prime annessioni epperò anche prima che le Marche e l'Umbria, e Napoli e Sicilia si congiungessero

colle altre provincie a formare il Regno Italiano, sin da quella epoca io dico non passò mai sessione nella quale quest'argomento non fosse con grandissimo calore recato in campo e ribadito sotto tutte le forme; non passò sessione senza che alcuno dei Ministri i quali sedevano al governo della cosa pubblica non fosse obbligato di promettere che la perequazione dell'imposta fondiaria sarebbe la prima, la più assidua delle sue cure.

Ben lo sa l'onorevole Bastogi, al quale non si voleva permettere di passar oltre sulla legge del registro e bollo se non prendeva l'impegno, che poi non gli fu possibile adempiere, che non l'avrebbe eseguita senza che contemporaneamente si perequasse l'imposta prediale. Lo sa l'onorevole Quintino Sella mio predecessore e lo so io stesso per la legge sulla ricchezza mobile; perchè la condizione che sempre si oppose all'attuazione di detta legge od a qualunque altra legge unificativa d'imposta, fu che l'una dall'altra non si discingesse; e tutte facessero centro nella perequazione dell'imposta prediale.

E qui, o Signori, mi trovo dinanzi ad una accusa, la quale è molto grave; imperocchè si dice avere io dato alla legge di conguaglio una forma che ricorda, almeno in parte, gli antichi Stati, una forma regionale.

Signori, che coloro i quali non vorrebbero la perequazione parteggino pel sistema regionale, ciò mi sembra logico per quel che dirò fra breve; ma che coloro i quali hanno di questo sistema un timore tanto grande, che a me parve esagerato, avversino la forma presente di perequazione è cosa di cui in verità non so capacitarli.

Ed invero se il sistema che io ebbi l'onore di proporre quando sedeva al governo insieme al conte di Cavour, se quel sistema, dico, fosse stato attuato, che cosa avremmo avuto? Avremmo avuto una gradazione successiva nell'unificazione di tutti gli ordini amministrativi; in tale ipotesi era possibile il lasciare l'imposta prediale in una regione, per cagion d'esempio, più elevata che in un'altra, trattenendosi però dall'imporvi in pari grado altra tassa a cui altre regioni, meno aggravate nella prediale, fossero state abituate. Io comprendo che questo sistema non avrebbe potuto durare a lungo; anzi avrebbe dovuto cedere all'unificazione, perchè tale è il fine che si doveva raggiungere: ma poi io comprendo che come gradazione, come mezzo di trapasso vi potesse essere un più lungo spazio di tempo prima che la perequazione divenisse urgente e si compiesse.

Non piacque, o Signori, non dirò al Parlamento, perchè la questione non vi fu trattata, ma dirò forse al paese quel sistema: l'idea di un trapasso graduale, per quanto esso tendesse a diminuire gli attriti, le difficoltà e gli inconvenienti che sono inseparabili da tutte le rivoluzioni, apparve quasi un ostacolo per l'unità italiana, imperocchè ogni ricordo politico degli antichi Stati pareva essere un pericolo. Io non credo che lo

fusse: credo che l'unità nazionale sia molto più salda e forte, che non pensavano coloro che propugnarono la rapida e immediata unificazione in ogni parte della cosa pubblica. Potrei dimostrarlo anche traendo argomento dalla storia degli altri paesi d'Europa: ma non è questo il momento a ciò opportuno. Dirò solo che quando si volle assolutamente escluso il sistema regionale: quando noi, chiamati appresso a reggere la cosa pubblica, con fermezza pari alla lealtà accettammo il sistema di unificazione immediata in tutte quante le parti dell'ordinamento amministrativo e finanziario, da quel momento non potevamo più esitare; noi dovevamo prima di tutto pensare a quella unificazione che è la base di tutte le altre, la perequazione dell'imposta prediale.

Ma, o Signori, per perequare, per conguagliare su qual base potevamo noi fondarci? Noi non potevamo fondarci che sulla base dei catasti esistenti comunque imperfetti.

I compartimenti che appariscono nel progetto di legge non rispondono già agli ex Stati dell'Italia; tanto è vero che nelle antiche provincie avete un compartimento speciale per la Sardegna: e le provincie napoletane sono in disparte dalla Sicilia. Essi rappresentano quei catasti che diversi di rendita censuaria imponibile, noi abbiamo pur voluto ridurre ad unità, ma come poteva conseguirsi l'unità se non si mettevano a confronto le parti?

Su questo punto ebbi occasione alla Camera dei Deputati di parlare così ampiamente, francamente, che credo di non spendere ulteriori parole per dimostrare, che una volta ammesso il sistema dell'unificazione immediata ne veniva assolutamente la necessità della perequazione dell'imposta prediale; e che ammessa la perequazione non si poteva fare che sulla base esistente, cioè sui catasti e sui compartimenti territoriali che ai catasti rispondevano.

E ben disse ieri il mio amico il Senatore Cambry-Digny, quando accennò che quei compartimenti e se vuoi gli antichi Stati non ad altro fine sono qui evocati se non per distruggerli, e perchè di loro sia spenta anche la memoria.

Signori, se l'aumento e la perequazione sono una necessità, è egli plausibile il metodo che abbiamo seguito; ovvero questo metodo è pieno di errori e di fallacia come molti oratori che mi hanno preceduto sostenerono? È desso un ammasso di arbitrii e di contraddizioni come lo qualificava l'onor. Plezza? È desso un caos dove indarno si possa cercare la luce e l'ordine come lamentava l'onorevole Senatore Farina? È egli vero finalmente che quest'opera sia da tutti disconfermata? È egli vero che la Commissione governativa non l'accetti per sua, o la dia con timido e quasi trepidante voto al Ministro, e il Ministro per pura urgenza, ma senza convinzione l'adotti?

No, o Signori, vero è anzi il contrario. Se voi ci chiedete se quest'opera è perfetta, noi vi risponderemo che un'opera perfetta in questo genere non è possibile;

che qualunque opera si faccia, sia anche quella del catasto stabile, sarà sempre appuntata di errori e di inesattezze.

Ma se voi ci domandate se, fatta ragione del tempo in cui quest'opera si è fatta, noi crediamo che si sieno adoprati i metodi più efficaci; se voi ci chiedete sopra tutto se i risultati di essa ci paiono conformi alla giustizia e alla equità, non esito, o Signori, a dichiarare che la Commissione governativa non ha alcuna difficoltà di accettarne la responsabilità; ma dato ancora e non concesso, ch'essa non l'accettasse, e fossi solo, io solo, o Signori, mi sentirei in debito di sostenere che quest'opera è giusta, e che si sono fatte tutte le ragioni dell'equità. (*Movimento.*)

Si banlizza adunque quest'accusa che nessuno voglia riconoscere l'opera propria in questa legge: io la riconosco, la faccio mia, ne accetto tutta intera la responsabilità.

L'onorevole Senatore Giovanola vi ha fatto la storia delle operazioni della Commissione. Io non intendo seguirlo in questa via, perchè non potrei che ripetere ciò che egli così ben disse; bensì accennerò come non vi erano che due vie a seguirsi. Una diretta, quella del catasto stabile; ma chi non vede, o Signori, che seguendo questa via era lo stesso che rinunciare ad una perequazione per tempo indefinito? L'altra indiretta che per-netteva di ottenere un risultato abbastanza rapidamente per mezzo d'induzioni, di riprove, ma non mai di una dimostrazione rigorosamente scientifica.

Ora, o Signori, fra i metodi che si possono pigliare per conseguire il fine che ci proponiamo, quali sono quelli che più si approssimano al vero? Primo sarebbe stato quello degli affitti. Io stesso convengo che se l'Italia avesse il sistema degli affitti dall'un capo all'altro, lo spoglio di questi affitti sarebbe il metodo che darebbe il risultato più prossimo alla verità.

Ma è inutile pacersi d'illusioni; questo sistema non è che in poche provincie, ed anche ivi saltuariamente.

Bisognava dunque trovare un metodo che fosse comune a tutte le provincie che si vogliono comparare, e tale non poteva essere che quello dei contratti di compra e vendita; imperocchè se vi è un atto il quale possa raffigurare il valore vero di una cosa, è appunto quello che scaturisce dal libero dibattito fra compratore e venditore.

Io leggeva pochi giorni or sono le istruzioni che la Commissione e il Governo davano per lo spoglio dei contratti; e, debbo dire il vero, mi parve che fossero sommamente aggiustate, e tali da poter condurre a verità.

Ma, o Signori, si oppone a questo sistema non tanto un difetto di principio, quanto il modo, l'entità, la qualità dei contratti che furono spogliati. Non si dice già (almeno così parve a me di udire), non si dice già che il contratto di compra e vendita non possa dare il vero valore; ma si dice, perchè dia il vero valore,

occorrere delle condizioni di tempo, di luogo, di modo che non furono osservate.

Si è parlato, per esempio, del piccolo numero dei contratti; si è detto, come mai da 750 mila contratti di compra e vendita avete preteso desumere l'entità del valore di tutte le terre?

Si è detto inoltre che non si è preso in tutti i compartimenti un numero eguale di contratti, inoltre che alcuno dei contratti si riferivano a latifondi, altri a piccole proprietà.

Si è detto infine che l'affezione, il capriccio, le circostanze particolari possono dare un valore fittizio alla proprietà terriera. Il montanaro per esempio il quale vuole coltivare egli stesso il suo campicello, è disposto a pagarlo relativamente ad un prezzo maggiore di quello che paghi il ricco che vuole ampliare il suo latifondo. I genovesi i quali percorrono con tanto ardore i mari, e vanno a far fortuna nei lontani lidi americani, tornati alle loro case acquistano anche a carissimo costo un piccolo podere, una piccola casa dove possano riposatamente vivere gli ultimi loro giorni.

Ebbene, Signori, io credo che per quanto era possibile la Commissione abbia fatto ragione di tutte queste eccezioni per la portata che potevano avere.

Ma prima che io prosegua, permettetemi che noti un fenomeno che non deve passare senza grave attenzione del Senato; ed è che di mano in mano che i contratti venivano presentati alla Commissione, se ne facevano gli spogli, quindi si vide che gli spogli delle parti corrispondevano agli spogli che ha dato il tutto. Dirò delle Romagne e delle altre provincie che furono dello Stato pontificio, per esempio che gli spogli dei contratti in parte giunsero tardi; nella fretta di ultimare il lavoro s'era cominciato dalla Commissione a fare un confronto colla sola parte di quei contratti che erano stati spediti; ebbene, quando venne l'altra parte che fu la maggiore, lo spoglio di questa non cambiò per nulla il risultato che dal minor numero di contratti aveva la Commissione desunto.

Ma si è detto che erano sfuggiti degli errori, anzi si sono citati degli errori particolari occorsi in uno o in un altro di questi spogli e nelle tabelle che si sono pubblicate.

Mi permettano gli oratori, i quali hanno fatto fondamento sopra questi errori, che io non dia loro alcun peso.

Non fa meraviglia, o Signori, che in tanti contratti, in tanti spogli siano occorsi degli errori, ma la matematica insegna che questi errori quando si tratta di quantità così grandi e così varie si compensano l'un l'altro.

Che importa poi che siasi citato, per esempio; lo specchio di Despine dove si parla, come uno degli onorevoli preopinanti osservava, di oliveti nel circondario di Novi? Lo specchio di Despine, benchè citato dalla

Commissione, ha nulla che fare colle conclusioni della medesima.

Che importa se in una tabella dove si parla della superficie geografica di una provincia, si sia preso il numero che la rappresenta quale era prima che fossero fatti i mutamenti di circoscrizione, poichè la superficie che si prese per vera base al calcolo, fu la superficie censita quale risultò posteriormente a tale mutamento? Non apparisce naturale la cosa che pareva così strana; così assurda a chi la citava?

Così si menò gran vampo di un contratto, dove un ettare e nove are apparivano avere un valore di lire 80^{m.}; ma qui ancora l'errore è facilmente spiegabile. Si faceva insieme lo spoglio de' contratti dei terreni e dei fabbricati, poscia il valore dei fabbricati veniva detratto da quello dei terreni.

Avvenne che il prezzo d'un ettare di terreno col sopravi un fabbricato che però solo raggiunse le lire 80^{m.} trascorse fra i contratti di terreni. E chi può arguirne che ne siano state in alcun modo alterate le conclusioni della Commissione?

L'onorevole Senatore Farina al fine di tutte queste minute accuse ha fatto un calcolo che era destinato dal suo autore a produrre molta impressione.

L'onorevole Senatore Farina ha voluto mettere in derisione la matematica, e la matematica si è vendicata di lui. Egli ha preso il conto dell'estensione dei terreni rappresentati dai contratti spogliati, poi ha preso il valore di essi, e quindi applicando questo principio al totale della superficie d'Italia ne ha concluso che la rendita imponibile dovrebbe essere di lire 3.880.000.000 invece di 872.000.000 quale la Commissione l'ha calcolato.

A me sarebbe assai facile il toccare la ragione matematica per cui questo calcolo non ha alcun valore, ma favellando preferisco di servirmi di un esempio. Supponiamo, o Signori, un territorio fertile come la pianura della Lombardia, prendiamone 10 mila ettari, poniamo che vi si siano spogliati 2 mila contratti e che da questi si sia veduto che la rendita per ettare era di 100 lire. Finchè calcolate la zona che ha la medesima qualità di terreno e fate ragione dei contratti spogliati siccome nel vero, voi potete dedurre che quel territorio dà un milione di rendita. Così se da un'altra parte riguardate un territorio, poniamo di ettari 50.000 di terreno montagnoso, quasi sterile, e quindi spogliate pure contratti in numero di 2 mila, arguite per avventura da ciò che la rendita non è maggiore di 10 lire per ettare. E argomentando da questo alla quantità della rendita generale di quel terreno avrete una rendita di 500 mila lire: e così per due territori una rendita di un milione e mezzo.

Ma se voi prendete la media delle due rendite, e se valutate con questa la superficie complessa di entrambi i territori, invece di avere una rendita di 1.500.000 lire voi ne avrete una di 3.200.000 lire.

Il Senato vede chiaramente senza che io più insista

su questo argomento l'errore dal quale fu illuso l'onorevole Farina.

Ora tornando alla nostra materia, io affermo che la Commissione tenne calcolo delle condizioni speciali dei contratti per quanto le fu possibile, sia eliminando quelli i quali avevano uno speciale carattere eccezionale, sia e molto maggiormente modificando il saggio dell'interesse.

Signori, una delle cose delle quali la Commissione è stata accusata, mentre invece ne merita lode, fu di aver modificato cotanto il saggio dell'interesse dei primi dati che le erano stati forniti. Si disse: come mai e perchè la Commissione la quale ha avuto dai periti il saggio d'interesse, per esempio, al 5 0/0 è giunta poi progressivamente a ridurre questo saggio d'interesse al 4 o al 3 1/2 per cento, e con diversa misura nei diversi compartimenti?

La spiegazione più accuosa di questo cambiamento si trova non solo nelle rettificazioni avute dalle autorità politiche e dalle Camere di Commercio, ma si trova principalmente nella necessità di tener calcolo della diversa natura dei contratti che si erano spogliati.

Così per queste ragioni al Piemonte pel quale era stata grandissima la serie dei piccoli contratti spogliati fu dato dalla Commissione un saggio d'interesse più basso di quello che ebbero altre regioni. Ebbe il 2,33 mentre la Lombardia ebbe il 3,25.

E la Liguria, o Signori, alla quale testè io accennava, riferendo le obiezioni che si traevano dalla natura di quei terreni e dall'indole di quegli abitatori; la Liguria chiedeva alla Commissione, e ne fanno fede moltissime petizioni di Comuni, che il saggio dell'interesse non fosse calcolato che fra il 2 e il 3 per cento. Se non erro quelli che chiedevano meno chiedevano il 2,20 per cento. La Commissione lo ridusse a 1,45 per cento: e così mentre il saggio di investimento del danaro in terre è calcolato al 4,50 per cento nelle provincie napoletane, lo è di sole 3,75 per cento in Sicilia, appunto per la ragione di quelle peculiari circostanze che l'onorevole Natoli testè esponeva.

Io vi ho mostrato con che criteri furono fatte le variazioni nel saggio dell'interesse; quindi vien meno l'appunto che si voleva da quelle dedurre contro l'esattezza della legge.

Ma, Signori, non era, non è lo spoglio dei contratti il solo criterio col quale si sia regolata la Commissione: dichiaro bensì e confesso che esso è stato la base precipua dei suoi lavori, ma fu posto a riprova con altri metodi. Ma qui parimenti si sono fatti molti appunti, sui quali mi permetterà il Senato che io dica poche parole.

Il primo appunto riguarda il confronto dei catasti fra loro.

Certamente, o Signori, se noi paragoniamo i catasti i quali sono nelle varie parti d'Italia, a prima giunta noi siamo sorpresi della varietà loro sia nella forma, sia nelle norme, sia nei criterii coi quali furono com-

pilati; ma il pretendere da ciò come taluno ha fatto che sia impossibile a scorgere quale sia l'attinenza che esiste fra il sistema censuario e la rendita imponibile dell'uno e dell'altro paese; il negare la possibilità di un confronto fra i vari compartimenti; il togliere ogni fede ai risultati che se ne ottennero, parmi grande esagerazione. Io credo che il metodo che è stato denominato dai suoi autori Rabbini e De Blasius, questo metodo, tuttochè avesse in sè alcun'incertezza, pure poteva dare dei risultati degni di molta considerazione.

Si è parlato della insufficienza dei dati della popolazione. Certo guardando la cosa come la lumeggiava l'onorevole Siotto-Pintor, il misurare la ricchezza unicamente dalla densità della popolazione sarebbe assurdo. Le teoriche che l'onorevole signor Senatore Siotto-Pintor adduceva non sono prive di fondamento; ma quando si tratta di un tempo solo, e di un paese che sottosopra è nelle medesime condizioni di un paese nel quale dappertutto l'agricoltura prevale all'industria; e quando si tratta non solo di esaminare la popolazione per rapporto alla ricchezza, ma per rapporto alla produzione agraria, ed altresì per rapporto all'imposta prediale locale, non si pecca contro alcun canone della scienza pigliando la popolazione come un elemento di calcoli comparativi. Il confronto fra la produzione agraria e la densità della popolazione ragguagliata all'imposta che si pagava nei vari paesi d'Italia è ben lungi dall'esser costituito di fondamento; ha molte ragioni di probabilità, sebbene non possa scientificamente essere il solo elemento di calcolo.

Che se i risultati del sistema degli studi catastali e il risultato del sistema degli studi statistici, se così volete chiamarli, fatti separatamente l'uno dall'altro, si combinano fra loro, se confrontati col terzo che è il più logico, il più scientifico, non apparisce fra loro se non una differenza minima, che cosa dovressi concluderne? Si concluderà che quell'approssimazione che ci dava lo spoglio dei contratti, diviene una quasi certezza. Così io penso, e in ciò mi conferma l'unanimità colla quale la Commissione dopo due anni di studi ha adottate le conclusioni che sono sottoposte alla vostra approvazione.

Io ho sentito citare da molti oratori, e fra gli altri dall'onorevole Senatore Arnolfo, dei brani dei verbali della Commissione: ho sentito leggere quelli in cui l'onorevole Senatore Giovanola ed il marchese Bevilacqua impugnavano il valore di certi argomenti o di certi metodi che si volevano adoperare. Queste citazioni servono a mio avviso contro l'intendimento di coloro che se ne valgono.

È naturale che coloro i quali si trovavano radunati in Commissione e che dovevano studiare ogni metodo prima di scegliere, lumeggiassero or dall'una, or dall'altra parte i pregi e i difetti di questo e di quello.

Ciò che bisogna guardare si è il risultato. Il risultato si è che quelli stessi uomini di cui furono citate le parole in contraddizione dei metodi che si sono seguiti

hanno, dopo due anni di studi, votato unanimi cogli altri questa proposta di legge.

Ciò che cosa prova? Prova che l'hanno esaminata con conoscenza di causa; che quelle obiezioni che taluno potrebbe credere nuove, furono già da essi antecedentemente meditate, discusse e superate.

Dopo maturi studi essi si sono trovati unanimi, il che mi dà tutte le ragioni di credere che i metodi che si sono seguiti fossero esatti e conformi alla verità ed alla giustizia.

Se me lo permettono prenderò un po' di riposo.

Presidente. Si scapende la seduta.

(Dopo dieci minuti)

Si ripiglia la seduta; prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

La parola è al signor Ministro delle Finanze per la continuazione del suo discorso.

Ministro delle Finanze. Signori: ieri l'altro l'onorevole conte Di Revel anticipando il cenno di un argomento che io intendeva e intendo di recare, lo chiamava l'Achille de' miei argomenti. Io non gli do veramente tanta importanza, perchè a tal fine bisognerebbe che i dati che fra breve sottoporro al Senato fossero presi sopra più vasta scala, e corredati di documenti speciali che li renderebbero ancora più autorevoli; ma certo io credo che ciò che vado ad esporvi abbia valore come una riprova, come ulteriore argomento della bontà dei risultati che si presentano alle vostre deliberazioni.

Ho detto da principio che se gli affitti fossero un sistema comune in tutta Italia sarebbe stato per avventura quello il metodo preferibile per scoprire la vera rendita imponibile; ma perchè non lo sono, vano era il fare in generalità questa ricerca. Io ho voluto nondimeno tentarne un saggio speciale, e perchè fosse fatto in condizioni analoghe ho voluto tentarlo rispetto ad opere pie ed ai loro possessi affittati nelle provincie le quali sono nella valle del Po.

Ora per quanto non completo sia il quadro che sottopongo al Senato, pur non di meno esso contiene molti beni appartenenti alle opere pie nelle antiche provincie ed in vari circondari; similmente ne contiene della Lombardia e delle Romagne. In Parma ed in Modena ho preso per confronto i beni demaniali affittati, come quelli che mi caddero più facilmente sotto mano.

Ora da questo spoglio, il quale non può dirsi troppo piccolo, perchè si riferisce a 6 milioni di rendita, risulta come nelle antiche provincie questi pii istituti paghino di imposta erariale 870 circa per cento sulla corrisposta di d'affitto, nelle Romagne paghino 12 per cento, e in Lombardia il 2280 per cento. E qui notate, o Signori, che quando si parla degli aggravii provinciali e comunali, e si misurano coll'imposta erariale, non bisogna dimenticare l'entità assoluta di questa; onde il dirsi, per esempio, che in un luogo i centesimi addizionali raddoppiano l'imposta erariale, mentre altrove non ec-

cedono la metà di questa, non significa punto che l'aggravio sia maggiore nel primo luogo che nell'altro.

E similmente l'eguale proporzione non esprime la stessa gravazza.

Diffatti io ho preso ad esaminare il totale delle imposte governativa, provinciale e comunale che pagano i beni sopraindicati e mi risulta che in questi beni si paga in media nel Piemonte il 13 40 0/0, della loro rendita, nel Modenese il 14 60 0/0, nel Parmense il 20 0/0, nelle Romagne il 26 20 0/0 e in Lombardia il 34 90 0/0.

Se questo specchio avesse più larga estensione che non ha, e fosse accompagnato da tutti gli schiarimenti che l'onorevole Senatore Di Revel accennava, ben egli vede quali gravi e decisive conclusioni si trarrebbero dal medesimo; e come non pure l'aumento che egli trovava esorbitante, ma uno molto maggiore se ne richiederebbe per poter pareggiare veramente i carichi che sono posti sulla rendita imponibile di talune provincie.

Finalmente v'ha ancora un punto che il Senato dee tener presente, ed è che questa legge lascia luogo ad un nuovo lavoro di rettificazione.

La Commissione ed il Governo, come ho detto da principio, non hanno inteso di presentarvi nel conguaglio presente un'opera la quale abbia il carattere di assoluta e matematica verità; essi hanno inteso di presentarvi un'opera la quale ha tutti i gradi della probabilità. E qui giova, o Signori, ricordare che la Commissione, sapendo appunto di dover fare un'opera temporanea e non un'opera definitiva ha dovuto in tutta la sua operazione procedere con questa norma e con questo criterio, cioè che non mai le quote che devono aggravarsi si aggravassero oltre al limite che si presunneva assolutamente verace, ed al di là del quale cominciava il dubbio; non mai le quote che doveano disgravarsi si sgravassero oltre quel limite.

La Commissione ha sempre avuto questo criterio supremo in tutte le operazioni sue, di tenersi piuttosto sotto a questo limite, anzichè oltrepassarlo; non lo sfuggiva di mente che il peggiore di tutti i risultati sarebbe stato di sperequare all'inverso; che era molto meglio non percuotere completamente, attenuare le differenze lasciandone per avventura sussistere qualcheduna, anzi che fare un'opera a ritroso, e porgere giusta occasione agli aggravati di lagnarsi di essere portati a lor volta in quella dolorosa posizione da cui col nuovo sistema altri si volevano togliere.

Io parlerò quando verremo agli articoli partitamente di alcuni appunti che si sono fatti a questa legge; ma fin d'ora non posso lasciare senza risposta un'obiezione fatta dall'onorevole Senatore Farina rispetto alle imposte d'arque, le quali in alcuni paesi sono state compenstrate nella prediale, in altri paesi secondo lui non lo furono.

Quando l'onorevole Senatore Farina vorrà compiacersi di esaminare attentamente la questione, egli vedrà che nei paesi ai quali allude vi sono due maniere d'im-

poste d'acque, che le une sono veramente, indubbiamente governative, nè da forma che ebbero sin qui toglie punto a questa qualità, le altre appartengono a consorzi, ed i consorzi fanno loro spese particolari per difese d'acque e pagano somme assai rilevanti come altrove.

L'onorevole Farina fa un cenno negativo. Io spero, quando saremo all'articolo 9, di potergli provare luminosamente questa cosa.

Tenga intanto il Senato per fermo che non cessano in nessun luogo i consorzi i quali esistono per materie idrauliche: e se alcune tasse idrauliche sono state in talune provincie compenstrate nell'imposta governativa, ciò fu perchè la loro natura ed indole era propriamente tale.

Si è parlato, e lungamente, dell'atrofia e della crittogama, e l'onorevole conte Di San Martino ieri invocava questo argomento come contrario all'opportunità della legge. Signori, è indubitabile che questo flagello è una delle cause per le quali questa legge si renderà meno facile nella sua attuazione; ma io non saprei come per questi titoli si potesse modificare una legge di congruaglio. Bensì comprendo che qualora questo flagello dovesse avere quei caratteri permanenti ed essenziali ai quali l'onorevole Di San Martino alludeva, sarebbe il caso che il Governo venisse a proporre al Parlamento dei provvedimenti speciali, pei quali dovesse aversi riguardo a quei terreni che fossero colpiti nella sola o principal fonte di loro produzione. Ma di questi provvedimenti tutti speciali non deve, nè può mescolarsi il generale congruaglio basato sopra la rendita media in tutto lo Stato.

Io credo, o Signori, con quello che sono venuto sin qui discorrendo, d'aver provato la giustizia e l'equità della legge; ma talun oppositore, ammettendo anche ciò, pretende che la sua attuazione sia per riuscire intollerabile alle provincie che saranno aggravate.

Io non posso lasciare quest'argomento in diaparte; anzi mi conviene chiedere al Senato licenza di trattarlo alquanto largamente, e ciò mi porgerà occasione di rispondere all'onorevole Senatore Natoli, il quale ha ragionato testè d'alcune cose della Sicilia, che non possono passarsi sotto silenzio.

Io non nego che il catasto siciliano non fosse fatto in modo più rigoroso di quello che lo fosse il catasto di Napoli; ciò che io nego è che il risultato potesse equiparare la differenza che vi era fra il 20 0/10 sulla rendita censita nelle provincie di terraferma e l'11 1/2 per 100 nelle insulari. E non ho bisogno di cercare la ragione di tale diversità in quelle cose che l'onorevole preopinante indicava; io la trovo in tutto il sistema finanziario della Sicilia, il quale era assolutamente diverso da quello di Napoli; ma per finire colla questione del catasto, non bisogna dimenticare che la Commissione governativa quando ha voluto ridurre il reddito censuario napoletano in reddito imponibile, l'ha portato da lire 166 milioni a 261; laddove quando ha voluto

tradurre il reddito censuario della Sicilia in reddito imponibile lo ha elevato solo da 70 a 80 milioni.

Per conseguenza la Commissione ha tenuto calcolo, ben più largamente di quello che si potesse credere dall'onorevole preopinante delle circostanze da lui addotte; e le ha tenute molto più in calcolo di quello che lo facesse la legge della espropriazione che egli citava in prova, la quale non faceva altre differenze che di capitalizzare nell'un caso il 100 per 25; o nell'altro il 100 per 20.

A me pare evidente, io lo ripeto, che la Commissione siasi mostrata in questo più preoccupata della gravità del catasto siciliano, relativamente al catasto napoletano di quello che se ne preoccupasse la legge, sulla quale il Senatore Natoli faceva pur dianzi fondamento per provare il suo assunto.

Ma io diceva testè, o Signori, che il sistema finanziario siciliano non era eguale a quello di Napoli.

L'onorevole Senatore Natoli in fatto ha contrapposto le privative dei tabacchi e sali in Napoli, alla tassa del macinato in Sicilia, ecc.: ma le privative a Napoli erano ben lungi del rendere nella proporzione in cui rendeva il macinato nella Sicilia.

Io non conosco nessun paese dove l'imposta del macinato desse più del doppio di quel che dava l'imposta prediale, nè dirò, o Signori, che il macinato fosse il corrispettivo di questa imposta prediale. So che il macinato non colpiva i soli proprietari di fondi, ed avveniva di quella, come delle altre tasse di consumo che non si può dire che ricadono sempre sul produttore.

Questa questione dell'incidenza delle tasse è una delle più delicate e difficili in economia politica; io non intendo di trattarla qui; dirò bensì che anche il proprietario si risentiva notabilmente della tassa sul macinato e che per conseguenza la soppressione del macinato rende ragionevole un aumento d'imposta sui redditi del proprietario.

Aggiungerò ora che gli effetti i quali per avventura ha portato in Sicilia la libertà commerciale nei suoi principii, effetti che in parte l'onorevole Natoli deplorava, non si riferiscono al proprietario, anzi tornano a suo vantaggio. Laddove esistevano delle tariffe enormi, laddove vi era una protezione delle fabbriche nazionali, è naturale che, al primo ribasso delle tariffe che per talune merci fu dell'80 per cento, alcune fabbriche venissero meno.

Ma il proprietario non è in questo caso. Il proprietario siciliano che una volta aveva i suoi grant, dirò, quasi chiusi nella cerchia della sua isola, oggi li reca in tutta l'Italia e in tutto il mondo; egli ha un nuovo mercato dei suoi frutti, dei suoi agrumi, ben più largo di quello che aveva al tempo in cui faceva parte del Regno delle Due Sicilie.

L'onorevole Senatore Natoli mi sembra far cenno di no; ma io gli faccio osservare che, fra le altre cose, nel trattato commerciale che abbiamo stabilito colla Francia, abbiamo ridotto il dazio d'importazione degli

agrumi in Francia a sole 4 lire per quintale, da 12 lire che prima pagavano.

Non crede egli che il proprietario siciliano risentirà qualche vantaggio da questi cambiamenti?

In quanto alla esportazione degli olii io non ricordo a quale epoca risalga l'onorevole Natoli quando parla del suo dazio originario. So bene che gli olii erano tassati d'un dazio di esportazione di 10 lire e 1/2, e che noi questo dazio l'abbiamo ridotto ad una sola lira per i paesi esteri, mentre per tutto il Regno d'Italia quel dazio è tolto del tutto.

Io credo pertanto, o Signori, che la Sicilia non possa lagnarsi di soverchio aumento d'imposta: io credo al contrario che considerando questa materia, riconoscerà che fu fatta anche rispetto ad essa la giustizia.

La Cassa ha ragione d'invocare, come ella fa per bocca dell'onorevole Natoli, e come fa per bocca di tutti i suoi rappresentanti, che si compiano quelle strade che debbono dar vita e moto ai suoi commerci, le quali devono portare le derrate dall'interno dell'isola ai suoi porti.

Di questo io convengo coll'onorevole Natoli; io posso assicurarvi che il Governo, per quanto da esso dipende, ha in cima dei pensieri questa necessità, e farà ogni opera perchè l'isola sia dotata il più presto dei mezzi ordinari e di quelli più rapidi di comunicazioni ai quali ci ha abituati l'odierna civiltà. Ma nello stesso tempo sono convinto che rispetto ai lavori che si sono fatti ed a quelli che si faranno nell'isola non si possa reputare troppo grave al produttore, nè al postutto esorbitante rispetto al resto dell'Italia l'imposta quale è stabilita colla legge presente.

Io non dirò motto della Toscana, la quale comechè gravata al pari della Sicilia, pure nondimeno non disconoscere che un aggravio della sua imposta prediale non si dilunga dalla giustizia. Dirò solo che in Toscana vi erano alcuni oneri che sono stati ora compenetrati nell'imposta prediale, e dei quali avremo occasione di parlare all'articolo 9. Come dirò che non è da lasciarsi sotto silenzio l'esistenza della tassa di famiglia la quale percuoteva anche il credito fondiario, e che ora trasformata in tassa sulla ricchezza mobile non percuoterà che la parte relativa alla produzione della ricchezza non fondiaria.

Vengo ora alle antiche provincie subalpine.

Signori, la possibilità di un aumento della imposta prediale nelle antiche provincie non è stata, credo, disconosciuta da alcuno.

Lo stesso conto Di Revel affermava fin dal 1852 (e citava molto francamente le sue parole l'altro giorno), che avendo rispetto alla produzione agraria ed ai miglioramenti avvertatisi egli riteneva possibile l'aumento.

Ma vi è una cosa di più da considerare ed è che le antiche provincie ebbero dei diagravi nel tempo che la maggior parte delle altre provincie d'Italia furono caricate di maggior imposta.

Parlo delle provincie di terraferma non della Sardegna.

Se non m'inganno le riduzioni che sono state fatte dopo la restaurazione in queste provincie possono riassumersi come segue:

Per Aosta 24,83; Piemonte 29,83; Novarese 28,33; per Genovesato 41,33, Oneglia 18,33.

Ora, Signori, se questi sgravi sono veri come io credo che lo siano, perchè mi appoggio a documenti autentici; se a mio avviso è innegabile che vi è stato dal 1814 a questa parte un progresso nell'agricoltura, io credo che non sia soverchia esigenza quella che le antiche provincie siano sottoposte ad un balzello di poco maggiore di quello che esse avevano all'epoca francese, facendo naturalmente l'aggiunta del dipartimento dell'Agogna e riguardando solo i terreni e non i fabbricati.

La quota che noi proponiamo come normale per il 1867 supera, se i nostri computi non fallano, di circa 2 milioni le imposte che queste provincie pagavano nell'epoca che ho accennato.

Per amor di brevità non annovero all'incontro tutti gli aumenti che nell'imposta prediale si ebbero dal 1814 in poi in altre parti del Regno; ma se ben mi ricordo solo dal 1842 in qua le provincie ex pontificie ebbero un aumento di quasi 50 per cento, Modena di 67 per cento, Parma di 85 per cento, la Toscana di 92 per cento.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che nelle antiche provincie alcuni vantaggi dall'unificazione del sistema finanziario sono pure provenuti ai proprietari; parlo dei proprietari di stabili e non della generalità dei cittadini.

Così le modificazioni portate nella tassa del registro e bollo e soprattutto quelle che riguardano la tassa di successione non si può disconoscere che hanno portato un allievamento di carichi in ispecial modo ai proprietari.

So bene che sarebbe stato per avventura miglior partito il conservare quelle tasse così come erano per rispetto alla loro proporzionalità, ed estenderle in quella medesima stregua a tutta Italia; ma se quelle tasse paiono, così come sono, a taluni degli onorevoli proponenti assurde ed incomportabili, molto più lo sarebbero apparse se portate dappertutto al saggio in cui erano in Piemonte.

In quanto alle imposte sui redditi della ricchezza mobile, parmi indubitato, che se essa percuoterà maggiormente coloro che si dedicano all'industria e che vivono dei commerci, non percuoterà i proprietari fondiarii, i quali oggi pagano la tassa personale e mobile quali sono determinate cioè sugli indizi d'una ricchezza formata in tutto ed in parte di redditi di fondi stabili. Il proprietario di fondi stabili se non'altra ricchezza abbia, non è colpito in alcun modo dalla nuova imposta di cui vi ho fatto parola.

Finalmente, Signori, vi è un diagravo per la proprietà

fondiarìa, che reputo maggiore di tutti, ed è quello che deriva dall'abolizione del canone gabellario.

Certamente la tassa di dazio consumo che noi andiamo ad applicare non sarà inferiore nel suo complesso al canone gabellario; ma essa percuoterà maggiormente i centri di popolazione, molto meno percuoterà le campagne, quelli che chiamiamo comuni aperti.

Ora l'onorevole mio predecessore commendatore Sella calcolava su dati statistici da lui raccolti che i comuni aperti, pel canone gabellario pagavano 3,311,953, e che la massima parte di questo canone gabellario essi noi traevano già dagli esercenti o da quelli che consumavano, ma lo ripigliavano come addizionale sull'imposta prediale. Io stesso di questo fatto che i comuni sovrimpongano la prediale per pagare il canone gabellario ne ho la prova dacchè sono Ministro; e credo che nessuno di quelli che appartengono alle antiche provincie vorrà contraddirla.

Ora, o Signori, se si porrà mente che pei comuni la quota di dazio consumo sarà proporzionata unicamente al consumo della carne e delle bevande, se si porrà mente a ciò che i comuni non dovranno sopraccaricare per questo titolo ulteriormente l'imposta fondiaria, se soprattutto la Camera ed il Senato sanciranno una disposizione la quale metta una volta un limite, sia pur largo, alla interminabile reimposizione di addizionali (*generalì segni di approvazione*) da parte dei comuni io credo che l'aumento del tributo prediale che noi proponiamo non potrà dirsi nè eccessivo, nè intollerabile a queste provincie.

Ma o Signori, il notevole aggravio per le antiche provincie, poichè esso sale nel 1867 al 49 per cento.

Senatore **Di Revel**. Al 62 per cento.

Ministro delle Finanze. A 49 nel complesso, a 62 se si riguarda le sole terre, ed io parlava del complesso dell'imposta fondiaria che attualmente pagano le antiche provincie. Dunque, ripigliando il filo del discorso, se non è intollerabile questo aggravio per le ragioni che sono venute esponendo con quella franchezza che si addice ad uomini liberi, m'incontro tuttavia in una obiezione fattami dall'onorevole Marliani circa la necessità di temperamenti di conciliazione. Egli ha accusato la mia inflessibilità e si è meravigliato dell'inesorabile rifiuto che feci ad ogni conciliazione.

Io confesso che quest'accusa mi ha fatto stupire credeva di meritarmene una che per avventura fosse da quella affatto diversa. Imperocchè, allorquando, o Signori, io ho avuto l'onore di presiedere la Commissione, quando il lavoro già apparecchiato in tutte le sue parti, non aspettava che l'ultima sanzione, in una memorabile seduta, in vista di un principio di conciliazione furono tolte oltre 700 mila lire che colle altre successive aggiunte arrivano quasi ad un milione, furono tolte dico dal carico delle antiche provincie per trasportarle sopra la Lombardia. Così furono tolte alcune centinaia di mila lire dalla Toscana per trasportarle sopra le Romagne. E qui mi cade in

acconcio osservare che quando si parla di agravi si cade in errore, mentre, la verità è che per l'effetto combinato della perequazione e dell'aumento della imposta, in niuna parte vi è disagio; e salvo un minimo per due compartimenti; dovunque havvi aggravio maggiore o minore secondo le condizioni anteriori in cui il paese si trovava.

Ma ciò non basta, non vi fu solo questo atto di conciliazione; ve ne fu un altro nel sistema di graduazione. Il Ministero accettò che per tre anni la imposta fosse stabilita per taluni compartimenti per soli 2/3, e che l'ammontare dell'altro terzo continuasse ad aggravare le altre provincie. Egli non si oppose alla graduazione, che gli parve lodevole ad alleviare la gravità del trapasso da un'imposta ad un'altra; e l'accorse soprattutto perchè lasciava aperto l'adito al lavoro della nuova e più perfetta perequazione.

Finalmente un terzo termine di conciliazione fu dal Ministero consentito riguardo ai beni non censiti: nessuno ignora, e in quest'aula vi sono uomini di questa materia peritissimi, che in queste provincie vi sono vaste estensioni non censite, forse non meno di 500 mila ettari. Or bene, per conciliazione fu assentito, fino a che non si faccia una nuova perequazione, che il prodotto dell'imposta che verrà dai beni non censiti nelle antiche provincie, andasse in disagio del contingente assegnato a questo compartimento.

Vegga dunque l'onorevole Marliani che lungi dal farmi accusa d'inflessibilità e di inesorabile rifiuto, dovrebbe riconoscere che da parte mia e di tutti quelli che hanno appoggiato il Ministero nella preparazione, nella discussione e nella votazione di questa legge, vi fu un desiderio di conciliazione grandissimo, per rendere meno sensibile la gravità, che pur è ineluttabile necessità di quella unificazione finanziaria che ora si tratta soltanto di compiere.

Qui, Signori, io entro in un punto assai grave e delicato, quello che ieri fu accennato dall'onorevole conte di S. Martino. Gli effetti politici di questa legge, egli disse, sono paurosi; e ciò i 45 centesimi della repubblica francese. Io potrei rispondergli come fu detto e ben detto, che la Francia respingendo i 45 centesimi volle respingere la repubblica.

Nondimeno io credo che sia da meditare fortemente la questione da lui proposta, soprattutto poi se il malcontento fosse accompagnato come egli indicò dal sospetto che nella redazione e nella proposizione di questa legge avesse potuto insinuarsi uno spirito di parzialità.

Signori, se credessi di aver portato nella proposta e nella difesa di questa legge uno spirito qualunque di parzialità e specialmente contro le antiche provincie, non solo ciò mi recherebbe profondo dolore, ma confesso che sarebbe un rimorso perpetuo della mia vita.

Nessuno, o Signori, riconosce più altamente di me i benefici che l'Italia ha ricevuto da queste provincie. Nessuno crede più di me che l'ingratitudine non solo

una politica perfida, ma è una politica esiziale; e quando penso ai momenti che possono sorgere per l'Italia di sconforto, di pericolo, sebbene io spero che tutte le parti della penisola gareggeranno in sacrificii ed in abnegazione, nondimeno il mio animo si volge con colma sopra queste antiche provincie perchè mi sta garante la loro storia di molti secoli. Io dunque respingo con tutto l'animo da me pur l'ombra di quest'accusa; e mi rassicura pienamente la coscienza che un simile sospetto non potrà mai annidare nell'animo vostro.

Ma, o Signori, come fu accolta questa legge allorchè da prima presentata? Certamente non sorse quel rumore, non quella agitazione, non quella ripugnanza di che oggi tanto si discorre. I Consigli comunali e provinciali portarono rimostranze speciali al Parlamento, ma esse erano improntate di molta temperanza.

Mi sia testimonio il Consiglio provinciale di Torino, del quale molti di voi, Signori, fanno parte. Che cosa chiedeva egli? Diceva forse intollerabile la tassa? L'accusava d'ingiusta, d'iniqua?

No, tutt'altro; diceva solamente che non doveva accettarsi simile imposta, se non se a due condizioni, cioè colla riserva di una rettificazione ai lavori di perequazione onde questa risultasse più esatta e più precisa; e col fermo proposito di procedere immediatamente ad un subriparto. Ebbene, queste due condizioni non le abbiamo noi accettate, e non le accettiamo pienamente? Quando cominciarono a manifestarsi i mali umori a cui l'onorevole Di San Martino alludeva? Fu quando le passioni politiche si mescolarono di questa materia, fu quando coloro che preferiscono il partito alla patria ed il municipio alla nazione, tentarono di seminare in queste popolazioni dei germi di discordia; ma queste popolazioni risposero mirabilmente a tali insinuazioni; invano si tentò di agitarle, il paese rimase e rimarrà calmo, incrollabile, confidente nel Re e nel Parlamento.

Quello che il paese vuole, o Signori, nelle antiche provincie, quello che noi dobbiamo fare, è il subriparto. Questa è la parte debole della legge; a questo noi dobbiamo unanimemente studiare e intendere con tutte le forze.

Si è detto nella Camera dei Deputati che quivi erano dei contribuenti che pagavano rispetto ad altri come 1 a 30, e che vi erano comuni che pagavano rispetto ad altri comuni come 1 a 40, che vi erano circondarii che pagavano rispetto ad altri circondarii come 1 a 3. Ebbene, o Signori, se queste cose che furono dette da uomini molto competenti, molto versati nella materia sono vere, che meraviglia vi fate voi dell'aumento del 62 per cento?

Il subriparto è per queste provincie il vero fine al quale noi dobbiamo tendere; ed io sono convinto di due cose: l'una che se quest'opera si vuol fare mettendo in comune le forze ed il buon volere di tutti, si possa fare in breve tempo, nel tempo che il Senatore Di Revel

trova troppo scarso. Anzi io spero che si possa fare anche in tempo minore. Ricordo che la Repubblica Cisalpina fece in un anno circa un catasto provvisorio che con tutta la sua imperfezione durò mezzo secolo, nè il catasto definitivo differì notabilmente da esso. Qui v'è bisogno del subriparto; e questo bisogno non è sentito solamente dal 1852, come si accennava, ma da tempo ben più lontano; il Senatore Di Revel ben lo sa; e sa che si sono sempre trovate immense difficoltà; indarno il subriparto si è voluto da lui e da altri uomini di Stato; tutti naufragarono agli scogli degl'interessi, degli errori, dei pregiudizii. Però ben disse l'onorevole mio collega il Ministro dei Lavori Pubblici, l'altro giorno quando sosteneva che il solo modo di venire al subriparto era di cominciare dall'aumento dell'imposta, perchè questa spinge di necessità a togliere le sperequazioni che attualmente esistono; ed io penso che colui il quale avrà la fortuna di compire l'opera del subriparto nelle antiche provincie, avrà la benedizione del paese, e farà sì che quell'apparenza di aggravio che alcuni combattono si convertirà invece in un principio fecondo di utilità per il paese.

Signori, prima di finire io debbo rispondere ad alcune parole del conte Di Revel, le quali ebbero un carattere quasi personale.

Egli disse che non poteva votare in suffragio di questa legge perchè i suoi studi e le sue disamine lo conducevano a opposta conclusione; ma soggiunse che egli non si collocava nella posizione di un avversario del Ministero che quando cerca di far respingere una proposta ministeriale abbia intenzione di surrogarlo qualora egli stimi di ritirarsi.

Il Ministro delle Finanze sa bene, diceva il conte Di Revel, che in qualunque circostanza non potrei mai venire a surrogare nè lui, nè qualunque altro membro del Gabinetto. Su certe quistioni ho convinzioni antiche e profonde che io mai sconfesserò per far parte di un Gabinetto. Io rispetto ed onoro i sentimenti ai quali il conte Di Revel allude: per me non vi ha nulla di più sacro che ciò che si attiene all'intimo della coscienza, ma il signor conte Di Revel a sua volta confesserà che la sua posizione per ciò appunto è meno normale nel giuoco delle istituzioni rappresentative ed è più difficile.

Senatore Di Revel. Domando la parola per un fatto personale.

Ministro delle Finanze. Io comprendo perfettamente che l'uomo politico che per i suoi precedenti ha autorità di nome e seguito di amici fermamente si opponga alle proposte di un Ministero quando egli appunto intende di surrogarlo. Nè di ciò gli fo torto: nè alludo ad ambizioni di potere: il conte Di Revel sa bene per esperienza quali sono le amarezze ed i dolori che l'accompagnano, ma riconosco la nobiltà del sentimento di chi crede far meglio gli affari del paese, e roggere più utilmente la cosa pubblica. Ma quando altri non vuole o non può far ciò, in tal caso io credo che

egli debba molto seriamente riflettere al suo voto nelle questioni che toccano alla sostanza dell'ordinamento finanziario ed amministrativo, e per conseguenza all'esistenza stessa del Gabinetto.

Non dico che egli debba dare il voto contro la sua coscienza; dico solo che prima di portare nella bilancia il peso della sua autorità egli debba riflettere a quelle conseguenze, alle quali non vuole o non può provvedere.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel per un fatto personale nei termini del Regolamento.

Senatore Di Revel. Non dubiti, signor Presidente, che non mi allontanerò dalle prescrizioni del Regolamento. Io non potevo mai aspettarmi che una dichiarazione da me fatta così esplicitamente, quella cioè che io non era nella condizione di un avversario politico, il quale, cercando di far respingere una legge presentata dal Ministero, si pone come successore al medesimo se viene rovesciato, io non doveva, dissi, aspettarmi che una tale dichiarazione, colla quale io volevo unicamente alludere alla cosa e non alle persone, avesse da indurre l'onorevole Ministro delle Finanze a concludere la brillante sua orazione con una perorazione che cade da sé.

Io non ho mai proteso, e mi è testimonia il paese in cui da 16 anni parlo dalla tribuna, e non ho mai ambito di esser capo di un partito, di farmi guida di nessuno; ho sempre espresso liberamente, schiettamente, coraggiosamente la mia opinione, contento se taluno la dividesse, ma senza aver mai cercato di fare aderenti e pormi condottiero di nessuno. Vi sono in quest'aula parecchi che hanno fatto parte dell'altro ramo del Parlamento, e mi saranno testimoni se io abbia

avuto mai questa vanità. Ho retto le finanze in tempi piuttosto difficili, me ne sono cavato come meglio ho potuto, ed il giorno in cui ho lasciato il portafoglio io lo considerai come uno dei più bei giorni della mia vita, perciò in nessuna circostanza feci atto per risalire al potere. Se ho parlato delle mie convinzioni in quest'occasione, egli è perchè sono antiche, profonde, immutabili; ma vi è altresì in me un sentimento profondo, antico ed immutabile dei doveri verso il mio re, verso la mia patria, al quale credo obbedire, e che fa sì che senza gravissimi motivi io non porti mai in discussione quel che concerne quelle mie convinzioni. Quindi io non posso accettare nessuna delle osservazioni che il signor Ministro delle Finanze volle farmi in questa circostanza, perchè non m'impediranno dal dare il mio voto contro questa legge, se si mantiene quale è, o darlo favorevole, se il signor Ministro saprà arrendersi a ciò ch'io credo giusto e necessario.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze avendo terminato il suo discorso, il primo oratore iscritto sarebbe il Senatore Di Revel, il quale si è fatto iscrivere per parlare la seconda volta, essendo a ritenersi che ora parlò semplicemente per un fatto personale. Lo invito quindi a dire se intende parlare ora o domani.

Voci. A domani.

Senatore Di Revel. Parlerei domani, se non ci è nulla che osti.

Presidente. Domani dunque al loco preciso vi sarà adunanza pubblica; prima per la discussione del progetto di legge per cui quest'oggi ha fatto istanza il signor Ministro della Guerra, poscia per la continuazione della presente discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

CXIX.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIN.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno ai sequestri sugli stipendi degli ufficiali dell'esercito e degli impiegati ad essi assimilati — Osservazioni ed appunti del Senatore Plezza — Risposta del Senatore Serre F. M. (Relatore) — Schiarimenti del Ministro della Guerra e del Senatore Cibrario — Replica del Senatore Plezza e sua proposta di aggiunta di un articolo 2 alla legge — Adozione dell'articolo 1 — Reiezione dell'articolo 2 proposto dal Senatore Plezza — Votazione della legge — Presentazione di due progetti di legge — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per il congruaglio dell'imposta fondiaria — Nuove considerazioni del Senatore Di Revel contro il progetto — Risposta e rettificazioni dei Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici — Obbiezioni dei Senatori Regis, Gravina e Farina — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Risposta del Senatore Giovanola agli appunti dei Senatori Pareto e Farina — Osservazioni del Senatore Laconi oppuguate dal Regio Commissario e dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Audiffredi contro il progetto — Chiusura della discussione generale.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze, ed il Regio Commissario.

Il Senatore, **Segretario, San Vitale** legge il processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, **Segretario, San Vitale** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3519. La Giunta municipale di Bagnone (circondario di Pontremoli) sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine ad errori che dice incorsi nel rap-

porto della sotto Commissione per la perequazione della imposta fondiaria. »

« 3520. La Camera di commercio di Cosenza (Calabria Citeriore) domanda che in quella città venga stabilita una sede succursale di Banca Nazionale. »

« 3521. Garella Antonio di Torino (Petizione mancante dell'autenticità della firma). »

« 3522. La Camera di commercio di Varese (Lombardia) domanda che siano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sul dazio degli zuccheri. »

« 3523. La Giunta municipale di Varese ed Unite Castellanze (Lombardia) si rivolge al Senato perchè voglia raccomandare al Governo il pagamento a favore di quel municipio di lire austriache 2163 33, importo di alloggi somministrati alle truppe austriache nel 1847 e 1848. »

« 3524. La Giunta comunale di Vizzini (Catania)

domanda che venga dal Senato respinto il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. »

« 3525. Alcuni abitanti del comune di Bavuso (Sicilia), in numero di 29 (Petizione identica al numero 3473). »

« 3526. La Giunta municipale di Villafranca (provincia di Massa e Carrara) (Petizione identica a quella del comune di Bignone distinta col numero 3512). »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, di numero 150 esemplari della *Relazione sulle leve eseguite in Italia dall'annessione delle nuove provincie al 30 settemb. e 1863.*

L'avvocato Cesare Cagnardi, di alcune copie di un suo *Discorso pronunciato in Galliate nella ricorrenza della festa nazionale.*

L'avvocato Filippo Masciero, di un suo *Sonetto scritto per la festa nazionale.*

Ricevo dall'onorevolissimo signor Ministro dei Lavori Pubblici la seguente comunicazione:

« Domenica, 19 corrente, alle ore 7 antimeridiane un convoglio speciale partirà dalla stazione di porta Susa per i signori Senatori e Deputati che intendono assistere all'apertura del Tiro Nazionale in Milano; il ritorno avrà luogo la sera stessa con altro convoglio speciale che partirà all'ora da indicarsi.

» I signori Senatori che intendono approfittare di questo convoglio sono pregati di dare i loro nomi entro la giornata di sabato affinché si possa regolare il numero delle vetture del convoglio. »

Rimangono dunque avvisati i Signori Senatori che intendono di recarsi a Milano per l'apertura del tiro nazionale, di voler dare il loro nome alla Segreteria entro la giornata di domani onde si possano destinare i relativi posti per il convoglio speciale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
INTORNO AI SEQUESTRI SUGLI STIPENDI
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
E DEGLI IMPIEGATI AD ESSI ASSIMILATI.

(V. Atti del Senato, N. 105.)

Presidente. L'ordine del giorno, in conformità di quanto si è deliberato ieri, porta per primo il progetto di legge intorno ai sequestri sugli stipendi degli ufficiali dell'esercito e degli impiegati ad essi assimilati.

Leggo l'articolo di cui esso si compone:

Articolo unico.

« Le paghe e d'attività e d'aspettativa, non che gli arretrati di esse, e gli altri assegnamenti tutti che possono competere agli ufficiali dell'armata di terra e marittima, od agli impiegati assimilati a qualsiasi grado militare di terra e marittimo, non possono cedere e sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dello impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

» Nei primi di questi casi la ritenzione non può ec-

cedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati od assegnamenti. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Serra F. M.**, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Serra F. M.**, *Relatore.* Prima che il Senato entri a discutere questo progetto di legge è mio dovere, come Relatore dell'Ufficio Centrale, di mettere a sua conoscenza una petizione firmata da 18 negozianti di Torino, i quali domandano che il Senato, come già fece la Camera dei Deputati, non permetta che si attribuisca in qualunque modo forza retroattiva alla legge di cui si tratta.

La petizione è del tenore seguente:

« Onorevoli signori Senatori,

« I negozianti di Torino, alla presente sottoscritti, ricorrono al Senato del Regno per protestare contro ogni effetto retroattivo che si volesse dare alla legge presentata dal signor Ministro della Guerra, sul divieto di sequestrare una parte degli stipendi militari per estinzione dei debiti da loro contratti antecedentemente alla legge proposta.

» Ove si volesse dare a simil legge la facoltà di annullare i sequestri stati ottenuti in virtù delle leggi precedenti che assicuravano ai creditori l'esazione dei crediti, sotto la protezione delle quali i negozianti sottoscritti in buona fede e colla certezza che ispira la moralità dei governi e la inviolabilità dei principii legislativi esposero i loro capitali, non solo si sconvolgerebbero tutte le basi eterne sulle quali posano le leggi, ma si commetterebbe una vera spogliazione a beneficio dei militari che debbono un capitale da essi esatto, a gravissimo pregiudizio di tutti coloro che, confidando nella probità dei legislatori e nella santità delle leggi, impiegarono il loro danaro sotto la pubblica salvaguardia della ragione e dello Stato.

» Vuolai anche osservare che una grande quantità di giudizi pende dinanzi ai tribunali competenti fra i creditori ed i sequestratari, i quali nella previsione della nuova legge elevarono contestazioni nella speranza di fraudare colla prolazione di questa legge i diritti acquistati dai creditori e di appropriarsi un danaro che a titolo di mutuo hanno ricevuto. La qual cosa sarebbe doppiamente inopportuna, perchè, oltre a rompersi la fede dei contratti colla facoltà retroattiva della legge, si offenderebbe anche l'inviolabilità dei giudizi.

» In ultimo rappresentano gli esponenti che la rovina della maggior parte di essi tutti onesti cittadini e quasi tutti padri di numerosa famiglia, i quali impiegarono tutte le loro sostanze in questi mutui da leggi autorizzati, sarebbe certa, e che sarebbero ridotti alla indigenza da una specie di fallimento legislativo, il quale non ebbe sù di qui esempio.

» Sperano pertanto gli esponenti che come già fece

la Camera dei Deputati non vorrà permettere il Senato che si attribuisca in qualunque modo forza retroattiva alla legge di cui si tratta. »

(Seguono le firme.)

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore Plezza. Non è per fare opposizione alla legge che ho domandato la parola, ma solo per dichiarare che non convengo colla teoria esposta nella relazione dell'Ufficio Centrale che trova conveniente, ragionevole e giusto che la pensione degli impiegati giubilati non sia soggetta a sequestro neppure per debiti legittimi.

Io credo che l'esimere dal sequestro, in occasione che abbiano contratti debiti legittimi, la pensione degli impiegati giubilati è una cosa che è contro la morale perchè ognuno che ha contratto debiti è obbligato a pagarli; e se fra due cittadini uno deve di necessità trovarsi senza pane egli deve essere quello che ha fatto i debiti e non quello da cui il debitore è stato sovvenuto ne' suoi bisogni.

Il paragrafo dell'Ufficio Centrale, nel quale io intendo di dichiarare che non convengo, è il seguente:

« Lo stipendio che lo Stato assegna ai suoi impiegati non è tanto una ricognizione del servizio che gli prestano, ed un compenso non sempre proporzionato all'importanza di esso, quanto il mezzo col quale possano provvedere agli onesti loro bisogni, ed alla decorosa loro sussistenza.

» Lasciandolo esposto alle conseguenze di una meno ponderata cessione volontaria, o di una coattiva soddisfazione di altri obblighi quantunque legittimi, si corrobberebbe evidente pericolo di vedere l'ufficiale pubblico in genere, ed il militare di terra e di mare in ispecie, ridotto spesso alla impossibilità di provvedere ai più stretti bisogni della vita; e di adempiere altrimenti che con scapito della sua dignità personale, e del servizio pubblico, ai doveri del proprio ufficio.

» Noi comprendiamo che lo assicurare al funzionario pubblico, che non paga i suoi debiti, la intangibilità dei suoi stipendi, può essere causa di inconvenienti per i terzi, e per lo stesso Governo; il quale potrebbe assumere le apparenze nel concetto di taluni del complice in una immunità per avventura lesiva dei diritti altrui. »

Ammetto benchè con riluttanza che non si possa sequestrare lo stipendio di un impiegato in servizio, perchè tra due debiti egli deve prima adempiere quello verso lo Stato e poi quello verso i privati e siccome senza stipendio non potrebbe attendere alle sue funzioni trovo qualche motivo per votare la legge che glielo esime da sequestri.

Non è per riguardo all'impiegato, ma è nell'interesse dello Stato che vuole che l'impiegato non possa essere privato dei mezzi di vivere perchè allora non potrebbe più adempiere al suo dovere. In tale caso però credo

dovere del Ministro esaminare il caso e se i debiti non hanno plausibile motivo, il Ministro deve espellerlo dall'impiego che disonora.

Ma quando l'impiegato è giubilato, quando l'impiegato non presta più servizio, allora rientra nella categoria degli altri cittadini che debbono pagare prima di tutto i loro debiti anche a rischio di non avanzar nulla. È evidente che la pensione dello Stato è una retribuzione perchè egli possa vivere onestamente, ma non è onesta la vita di chi non paga i suoi debiti, salvo poche eccezioni di casi straordinari.

Il condannare un onesto creditore alla miseria per mantenere la dignità (si dice) di un debitore che non adempie ai suoi obblighi, lo credo immorale, è un farsi complice di un delitto e macchiare la dignità del Governo senza conservare quella del truffatore.

È vero che è già sancito nella legge sulle pensioni ma quando verrà occasione di occuparsi di quella legge io intenderei parlare contro; epperò io dichiaro fin d'ora la mia opinione e non propongo emendamenti a questa legge, perchè oggi non si tratta di pensionati ma solo di impiegati in attività, per i quali con dispiacere riconosco che vi è qualche motivo di accordare loro qualche privilegio.

Senatore Serra F. M., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra F. M., Relatore. Spiace all'Ufficio Centrale e più ancora a me che la redazione della relazione non abbia incontrato in questa parte l'approvazione dell'onorevole Senatore Plezza. Io gli osservo come le parole che egli ha criticate si riferiscono agli impiegati in servizio attivo, ma che non è quella la sola considerazione che ha consigliato la adozione della legge.

Se le prenderà come deve nel suespresso senso, egli non troverà nulla in quelle parole da censurare, ma non le deve estendere agli impiegati in riposo appunto perchè ad essi evidentemente non si potevano riferire.

Le osservazioni sue sembrano ispirarsi al concetto, che questa legge contempra unicamente tali impiegati; ma io lo invito a ben rileggerla, onde persuaderai che essa riguarda non meno i militari di terra e di mare posti a riposo, e gli assimilati nel grado agli uni ed agli altri.

Quindi se egli crede che sia il caso di rivedere sopra questo punto, il momento opportuno di farlo sarebbe anzi questo.

Ma il concetto dell'Ufficio Centrale lo troverà riepilogato in compendio nel primo periodo e nel penultimo della relazione.

Quando le osservazioni dell'onorevole Senatore Plezza sulle pensioni degli impiegati in riposo fossero state fatte, ed avessero avuto accettazione nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, allorchè si è discusso sull'insequestrabilità e non cedibilità degli stipendi di attivo servizio o di riposo in quanto riguardavano gli impiegati civili, l'Ufficio Centrale crede che ben egli potrebbe

riprodurle con efficacia in questa discussione: ma ciò non essendo avvenuto, non è il caso che oggi il Senato possa nella legge di cui si tratta introdurre così essenziale modificazione, la quale costituirebbe per gli ufficiali di terra e di mare e per gli assimilati a loro una condizione tale di cose che li metterebbe a confronto degli altri, fuori del diritto comune.

Io credo di avere con queste poche parole risposto alla censura dell'onorevole Plezza che si può dire a me fatta come estensore della Relazione dell'Ufficio Centrale, il di cui unanime voto è l'approvazione pura e semplice della legge quale è proposta.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Quando l'onorevole Relatore dell'Ufficio dice che io ho fatto censura a lui personale, io dichiaro che è in errore e che non ho fatto una osservazione personale; ho fatto una osservazione alla Relazione dell'Ufficio Centrale e non altro.

Quanto poi alla sostanza della mia mozione, giacchè egli dice che questa legge si riferisce anche alle pensioni, io allora propongo che siano cancellata quella parte che si riferisce alle pensioni. Nè mi muovono le ragioni dette dall'onorevole Relatore. Egli scambia il senso delle parole quando dice che bisogna dare quest'enorme privilegio agli impiegati di mare, perchè se ne sarebbero fuori del diritto comune, non avendo un privilegio che hanno gli impiegati di terra. È questo un immorale ed enorme privilegio, non giusto, che per errore è stato accordato agli impiegati di terra, e che quando verrà in discussione quella legge bisogna togliere anche a loro.

Io richiamo l'attenzione del Senato su ciò che avveniva ai tempi del Governo assoluto. In tutti i governi assoluti si era introdotto poco per volta non tanto per cattiva volontà come per una specie di bonarietà facile in governi che non hanno occasione di sentire le lagnanze dell'opinione pubblica, l'abuso di accordare qualche volta all'aristocrazia, quando era carica di debiti, il diritto di sospendere il pagamento; e ciò facevasi per mezzo di biglietto regio. Tale abuso si era introdotto precisamente per le ragioni che adduce l'Ufficio Centrale, per conservare cioè la dignità dell'aristocrazia, come ora si vorrebbe per conservare la dignità degli impiegati che hanno servito il Governo. Ebbene quei biglietti regi perchè erano ingiusti, perchè con essi si rovinavano le famiglie degli onesti creditori, per aiutare scioperati debitori che non avevano fatto bene i loro conti di famiglia, quei privilegi erano la cosa la più detestata, erano la cosa che faceva odiare maggiormente il Governo; ed i governi stessi assoluti hanno dovuto rinunciarvi. Molti anni prima che nel nostro paese si avesse lo Statuto era già stabilito per massima che non si doveva più in nessun caso accordare quella sorta di biglietti regi.

Oggi si vuol rinnovare precisamente la stessa cosa; cioè il privilegio di non pagare i debiti accordato agli

impiegati, privilegio di non pagare i suoi debiti che si accordava allora all'aristocrazia.

Tutti noi ci ricordiamo dell'impressione funesta di quei privilegi nell'animo del popolo. Vegliamo noi rinnovare quel malcontento, quando il popolo ponga gli occhi su questo privilegio, al quale ancora non ha fatto osservazione? Non lo credo.

Propongo perciò che sia tolto all'aristocrazia burocratica quel privilegio che si accordava allora all'aristocrazia di nascita e che le fu tolto.

Presidente. Abbia la bontà d'indicare precisamente le parole che ella desidera che siano tolte.

Senatore Plezza. Non ho il testo della legge.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Credo che qui occorra uno sciarimento.

In questa legge non si tratta punto d'impedire i sequestri sulle pensioni dei militari, perchè già esiste la legge, la quale stabilisce che le pensioni militari sono insequestrabili.

Dopo la legge sulle pensioni militari la quale data, credo, dal 1852, fu votata nell'anno scorso quella sulle pensioni degli impiegati civili, nella quale fu introdotto il principio, che anche le pensioni degli impiegati civili non fossero sequestrabili. Già erano volati gli articoli di essa, quando la Camera de' Deputati ne fece aggiungere di propria iniziativa un ultimo che estendeva anche l'insequestrabilità agli stipendi, e il Senato adottò pure tale articolo. Si stabilì allora una differenza fra gli impiegati civili ed i militari, cioè gli impiegati civili secondo la legge stata votata l'anno scorso hanno insequestrabili e gli stipendi e le pensioni, gli ufficiali ed impiegati militari hanno insequestrabili le pensioni, ma hanno tutt'ora sequestrabili gli stipendi.

Dunque oggetto di questa legge si è di fare che eguale sia la posizione degli ufficiali a quella degli impiegati civili; eguagliare la insequestrabilità degli stipendi come quella delle pensioni.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ella proporrà le modificazioni che crederà quando saremo alla discussione dell'articolo.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Ho domandato la parola per porre nei giusti termini un'asserzione dell'onorevole Senatore Plezza relativa alle moratorie.

È verissimo pur troppo che nei primi anni dopo la ristorazione si è veduto qualche esempio di moratorie concesse dal Re Vittorio Emanuele I, ma non credo che durante tutto il regno di Carlo Felice questi esempi si siano rinnovati.

So poi positivamente che il re Carlo Alberto dai primordi del suo regno stabilì per principio costante che non mai la sua autorità interverrebbe nelle questioni fra privati; e moratorie non si sono più accor-

date; così che dal 17 o dal 18 in poi non ve ne sarebbe più stato esempio.

Questo ho detto nell'interesse della storia.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. L'onorevole Senatore Cibrario non ha fatto che confermare quello che io aveva detto.

Fu Carlo Felice che per un certo fatto che tutti sanno, avvenuto a Nizza, avendo capito che accordare tali privilegi era una cosa mal fatta, ha stabilito che non se ne desse più alcuno.

Non è dunque solo Carlo Alberto ma anche il re Carlo Felice che abolì ciò che ora si propone dall'Ufficio Centrale di rinnovare.

Propongo dunque che non rinnoviamo ora quello che fu abolito allora.

Presidente. È quello che ha detto il Senatore conte Cibrario.

Se altri non dimanda la parola...

Senatore Serra F. M., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra F. M., Relatore. Il signor Senatore Plezza vorrebbe in sostanza in occasione di questo progetto di legge, incidentalmente e quasi di strafoto introdurre un emendamento alle leggi anteriormente sancite dai due rami del Parlamento approvate da Sua Maestà, pubblicate ed in piena esecuzione.

Io penso, e credo pensi lo stesso il Senato, ciò sia non solo inopportuno, ma anche incostituzionale.

Il signor Senatore Plezza è convinto che l'essentare le pensioni dei militari giubilati dalla inalienabilità e dalle cessioni volontarie importi un privilegio enorme, immorale. Ebbene, si prevalga del diritto di iniziativa parlamentare che gli compete, presenti una legge, ed essa percorrerà i diversi suoi stadi, secondo che lo Statuto prescrive; ma questa legge non sarà solo per gli ufficiali militari di terra e di mare, e per gli assimilati a loro nei gradi, sarà per tutti gli stipendiati o pensionati dall'erario pubblico.

Sarà una legge in forza della quale questa inalienabilità, questo diritto di cedere sarà tolto così ai militari come agli impiegati civili. Ma se il sistema del signor Senatore Plezza prevalesse, cosa ne avverrebbe mai? Ne avverrebbe che la non cedibilità, la non sequestrabilità sarebbe introdotta in questa legge che riguarda i soli militari di terra e di mare e gli assimilati ad essi, mentre che sussisterebbe per gli impiegati civili.

Io ripeto che ciò non è opportuno, nè costituzionale, che perciò la proposta dell'onorevole Plezza non può essere accolta dal Senato.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Chiedo scusa; ella ha parlato già due volte: parlerò quando saremo alla discussione degli articoli.

Chi intende che sia chiusa la discussione generale, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo in via di discussione particolare.

(Vedi sopra.)

Ora pregherei il signor Senatore Plezza se intende di proporre un emendamento di mandarlo al banco della presidenza.

Senatore Plezza. Intendo di proporre un emendamento che diventerebbe un articolo secondo.

Presidente. Quanto al primo articolo, se nessuno fa opposizione, siccome a termini del Regolamento quando il progetto di legge è concepito d'un solo articolo non si vota per alzata e seduta, io attenderò l'esito della proposta Plezza per vedere se dovrò metterlo in votazione per alzata e seduta.

L'emendamento del signor Senatore Plezza sarebbe così concepito: « È annullato ogni privilegio simile concesso ai militari in ritiro di terra e di mare per la pensione. »

Questa proposta diventerebbe articolo secondo della legge.

Vuole il signor Senatore Plezza avolgere il suo emendamento?

Senatore Plezza. Non ho altro da aggiungere; mi resta solo di pregare il Senato, a nome della morale, di abolire questo privilegio che è enorme, di fare istanza perchè il Governo ne proponga l'abolizione, anche per gli impiegati civili in pensione, e quando il Governo non lo faccia, mi riservo alla prima occasione di fare io tal proposta.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se la proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Faccio una sola osservazione al signor Senatore Plezza. Questa legge è proposta da me per assimilare perfettamente la posizione dei militari a quella degli impiegati civili.

Ora, mentre il signor Senatore Plezza ammetterebbe l'assimilazione per l'insequestrabilità delle paghe, porrebbe la disparità nelle pensioni, lasciando che non siano sequestrabili per gli impiegati civili e che siano sequestrabili invece per i militari. Questa differenza basta già per sé a persuadermi che la proposta del signor Plezza non può conciliarsi col carattere di questa legge, che ha per iscopo l'assimilazione perfetta dei militari agli impiegati civili.

Non occorre dilungarmi a questo riguardo, solo voleva rilevare questa contraddizione che si stabilirebbe colla proposta dell'onorevole Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Vorrei rispondere qualche parola al signor Ministro della Guerra.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Voleva fargli osservare che ciò che ora avviene è una necessità della cosa. In una legge

proposta dal Ministro della Guerra non si può che principiare ad abolire il privilegio pei militari. Io ho poi compito il mio concetto quando ho detto che pregava il Governo di proporre una legge che faccia lo stesso per le pensioni degli impiegati civili, riservandomi di proporla io quando noi faccia il Governo. La mia proposta dunque fu completa. Capisco che non si possa abolire in questa legge per i militari e per gli impiegati civili, ma quando si principia per i militari dichiarando che non si farà torto ad alcuno, che si stabilirà l'uguaglianza di trattamento, mi pare che così si possa ammettere cominciando a togliere una parte di questa immoralità che non si può, non si deve più tollerare.

Senatore **Sorra. F. M., Melatore.** Veramente io non so dove l'onorevole Senatore Plezza trovi in questa legge l'immoralità.

Comincerò dal dire che, né la legge che regola siffatta materia rispetto agli impiegati civili, né in questa si fa parola di retroattività o non delle loro disposizioni; tal questione è lasciata intieramente al criterio dei tribunali che, alla evenienza dei casi, dovranno risolverla.

Posto questo, io domando al Senatore Plezza se quegli che sa che lo stipendio o la pensione del militare o dello assimilato al militare di terra e di mare sono insequestrabili, e pur tuttavia gli fa dei prestiti, non sia esso stesso cagione del proprio danno; e se egli crede che ove si trattasse di un interdetto cui si fosse fatto credito, il creditore avrebbe a prendere i beni di costui per farsi pagare? Dimanderò pure al Senatore Plezza se sia immorale che chi ha ricorrso nei suoi bisogni l'interdetto non sia pagato? Non credo che lo dica, e per lo stesso motivo non persisterà nell'asserire che sia immorale il sistema di questa legge.

D'altra parte osserverò all'onorevole Senatore Plezza che l'articolo addizionale proposto da lui è in piena manifesta contraddizione coll'articolo primo cui non fece osservazione.

Esso dice:

Articolo unico.

« Le paghe ed attività che d'aspettativa, non che gli arretrati di esse e gli altri assegnamenti tutti che possono competere agli ufficiali dell'armata di terra e marittima, ed agli impiegati assimilati a qualsiasi grado militare di terra o marittimo, non possono cederli o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato e per causa d'alimenti dovuti per legge.

» Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati od assegnamenti. »

Io domando se dopo che questa legge ha parlato di paghe di attività, di paghe di aspettativa, di arretrati di esse, e poi con una formola generale complessiva parla di tutti gli altri assegnamenti, comprenda o no

le pensioni di riposo? Eppure l'onorevole Senatore Plezza, coll'articolo che propone in aggiunta vuole che queste pensioni di riposo sieno sequestrabili, non godano del privilegio che è accordato agli altri assegnamenti.

Vede adunque che la proposta sua coll'articolo 2 urta direttamente colla disposizione dell'articolo 1, al quale egli medesimo ha assentito, e quindi a nome dell'Ufficio Centrale prego il Senato di respingere l'emendamento proposto e di accettare quale è l'unico articolo del progetto ministeriale.

Senatore **Plezza.** Domando la parola.

Presidente. Mi scusi, ha già parlato due volte e non puossi parlare più di due volte sulla stessa questione; ora è sulla stessa questione che ella intenderebbe parlare. Bisogna persuadersi che la discussione non è una serie di repliche e contro repliche; senza di ciò si degenera in un dialogo, atto questo espressamente proibito dal regolamento.

Senatore **Plezza.** Domando la parola per la posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Plezza.** L'articolo del regolamento perchè sia inteso bisogna che non sia assurdo.

Presidente. Questo non è parlare sulla posizione della questione.

Senatore **Plezza.** Chiedo la parola sull'intelligenza del regolamento.

Presidente. È sulla questione speciale che bisogna che interloquisca. La discussione deve avere un limite; l'art. 35 del regolamento così si esprime:

« Non è permesso a chi parla di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, salvo vi assenta il Senato con voto espresso per alzata e seduta, né di leggere discorsi di Senatori assenti o di parlare in loro nome. L'oratore deve rivolgere il discorso all'Assemblea od al Presidente, e stare in piedi parlando, salvo che il Senato gli permetta di sedere per cagione d'infirmità.

» Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione, se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale. »

Se il signor Senatore Plezza intende che lo interroghi il Senato se voglia ancora concedergli la parola, lo metto ai voti.

Senatore **Plezza.** Domando la parola sull'interpretazione del regolamento.

Presidente. Ha la parola sull'articolo del regolamento ristrettivamente.

Senatore **Plezza.** Il regolamento dice che non si può parlare più di due volte sulla stessa questione. Questo regolamento è fatto affinché quando vi sono molti oratori che parlano sulla stessa questione, questa sia alla fin fine terminata, ed è ragionevole. Ma il regolamento va inteso con criterio ed applicato con discrezione, e se si vuole spingere questo regolamento al punto d'impedire la parola anche quando un solo è l'opponente,

e parecchi gli rispondono, allora diventa meno ragionevole. Diventa poi assurda l'interpretazione di esso se una delle parti la quale ha diritto egualmente di parlare più di due volte, come si è il Relatore della Commissione, riserva tutti i suoi argomenti più speciosi a dirli dopo che l'opponente ha parlato due volte, quando cioè non si può più rispondere. In tale caso la discussione diventa perfettamente inutile, non è più una discussione seria.

Mantengo adunque che per non spingere l'interpretazione del Regolamento al punto che sia assurda, bisogna interpretarlo nel senso, che quando dice che non è lecito parlare sulla stessa questione più di due volte, si intenda non già sulla stessa legge, ma bensì sulla stessa argomentazione che gli fu opposta dagli avversari.

Ora io intendo di rispondere agli argomenti nuovi del Relatore, non già a quelli ai quali ho già risposto.

Ecco il perchè, a mio senso, credo di aver diritto di parlare.

Presidente. Contro gli argomenti del Senatore Plezza protestano tutti i precedenti del Senato; protesta la regola generale delle discussioni delle assemblee politiche, che non ammette che si contrapponga argomento ad argomento, replica a replica, eccezione ad eccezione.

Tutti quelli che hanno l'abitudine delle discussioni delle assemblee politiche convengono facilmente, che questo sarebbe tradurre in un dialogo, che potrebbe forse anche degenerare e ridurre quasi a modo di cinguettio le discussioni.

Il signor Senatore Plezza domanda al Senato il permesso di parlare per la terza volta: ciò è nei termini dell'articolo che ho letto.

Senatore Plezza. Non domando permesso alcuno, ma credo ciò sia nei miei diritti.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole acconsentire a che il Senatore Plezza parli per la terza volta.

Chi intende accordare la parola per la terza volta in questa discussione al Senatore Plezza, voglia alzarsi.

(Non è accordato.)

Ora metto ai voti l'articolo addizionale quale fu proposto dal Senatore Plezza. (V. Sopra.)

Chi intende approvarlo, sorga.

(Non è approvato.)

A termini delle dichiarazioni che avea fatte in sul principio, siccome si tratta di un articolo unico, non essendo stata alterata l'economia della legge, si passa allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori, che dopo lo squittinio, verrà il seguito della discussione della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	114
Favorevoli	95
Contrari	19

(Il Senato approva.)

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio per una comunicazione.

Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati nell'altro ramo del Parlamento. L'uno è relativo all'autorizzazione di un credito suppletivo per la ferrovia Ligure; l'altro ad acquisto di materiali da Ospedale e da Caserma.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti alla Commissione competente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sulla legge per un conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la facoltà di parlare.

Presidente. Sulla discussione generale?

Senatore Stotto-Pintor. Sì, alcune brevissime parole.

Presidente. Scusi, ma non posso intervertire l'ordine: il primo iscritto è l'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Stotto-Pintor. Io la chieggo per pochi minuti, e prego il Senatore Di Revel di volermela cedere.

Presidente. Permetta: se il Senatore Di Revel vuole rinunciare alla parola, vi sono ancora altri oratori iscritti cui spetta la parola dopo di lui.

Senatore Stotto-Pintor. Il Senatore Di Revel non la cederebbe a me che per pochi minuti.

Presidente. Se il Senatore Stotto-Pintor desidera parlare, sarà iscritto sotto il numero nono fra i Senatori che hanno chiesto prima di lui la facoltà di parlare.

La parola intanto spetta all'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori. Havvi un antico adagio, il quale dice che dal cozzo delle opinioni deve sorgere la luce.

Io vedo che noi assistiamo da più di sei giorni ad un cozzo di opinioni molto disparate, ma se la luce si sia fatta in mezzo a queste divergenti questioni, ella è cosa che lascio ad altri ad apprezzare.

In quanto a me io dico che mi fa una immensa me-

raviglia lo scorgere come questioni di tanta importanza siano vedute da un punto di vista così diverso da persone egualmente onorevoli, egualmente convinte della verità di quanto sostengono. Ond'è che io ne traggio argomento per concludere che forse la verità non istà nè da una parte nè dall'altra, ma in una via di mezzo.

Quando ho parlato la prima volta su questo argomento, non tutte le obiezioni che io intendeva di muovere a questa legge mi vennero ovvio alla mano; epperò chiesi la facoltà di riprendere più tardi la parola; ma ebbi a domandarla più specialmente quando sorse a contraddire certi miei appunti l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Varii argomenti io adduceva per dimostrare che il contingente che si voleva applicare alle antiche provincie era per sè stesso troppo grave, e che anzi, facendosi il riparto nella base degli attuali contingenti individuali, l'aggravio sarebbe stato insopportabile. Io corroborava questa mia opinione con un'altra da me emessa in simile occasione, acciò si vedesse che essa non era di circostanza, ma antica, e citava perciò un fatto che si è passato nell'antico Parlamento pedemontano nel 1852.

Ho detto che allora il conte di Cavour aveva presentato tre progetti di legge. Uno per la formazione del catasto stabile, l'altro per una perequazione provvisoria, il terzo poi per un aumento d'imposta di 25 centesimi al contingente del tributo d'allora.

Io dissi che relativamente a quest'ultima legge una Commissione composta di 14 membri, eletta per scrutinio di lista dalla Camera, aveva respinto la proposta d'aumento di 25 centesimi, fondandosi precipuamente sullo stato di disordine e di sperequazione in cui esistevano i catasti.

Feci appello alla memoria ed all'appoggio dell'onorevole Ministro Menabrea, che allora, come Deputato, era membro di quella Commissione che aveva dato ad unanimità il suo voto, come risulta dalla Relazione; e l'onorevole Menabrea, rispondendo, disse che egli aveva poi avuto un altro modo di vedere in ordine a questa questione, in quanto che, d'accordo coll'onorevole Deputato Despina, aveva proposto un sistema di perequazione provvisoria, ossia di catasto provvisorio, mercè il quale si sarebbe potuto ottenere un aumento considerevole all'imposta; ed accennava come il conte Di Cavour fosse d'avviso che il paese potesse sopportare facilmente 7 od 8 milioni di più. (*Segni negativi del Ministro Menabrea*) Se sbaglio, prego il signor Ministro di rettificare.....

Ministro dei Lavori Pubblici (interrompendo). L'onorevole Despina ed io avevamo dichiarato nel nostro rapporto che il paese poteva sopportare da 7 a 8 milioni, e che questa opinione non è stata seriamente contraddetta dal signor conte Di Cavour.

Senatore Di Revel. Accetto la rettifica: accetto questa dichiarazione del signor Ministro che egli e Despina avevano effettivamente, come consta del resto dalla

loro relazione, dichiarato che il paese avrebbe potuto sopportare 7 milioni di più, e che il Ministro Cavour non aveva contraddetta questa opinione.

Quindi il signor Ministro dei Lavori Pubblici ne inferiva che se si credeva possibile di far sopportare al paese 7 milioni in allora, ben potrebbe dirsi con più ragione poterli sopportare in oggi che le condizioni economiche sono essenzialmente migliorate.

Io non posso accettare il paragone che si vuole istituire fra il 1852 ed il 1864. Dico che questo paragone non sta.

In primo luogo perchè le condizioni non sono eguali; dacchè allora il tributo che si pagava nei fondi stabili non era che di 12 milioni, e si trattava di aggiungere 7 a 12 milioni, che facevano 19. Ma lo Stato in allora era composto ben diversamente di quanto lo sono ora le provincie pedemontane, al contingente delle quali si vorrebbe fare l'aggravio di 7 milioni 700 mila lire. In allora nel calcolo delle provincie che potevano sopportare i 7 milioni di più, eravi comprese certe nobili provincie che ora non fanno più parte dello Stato attuale; eravi compresa la Sardegna, la quale non entra a far calcolo ne' 7 milioni 700 mila lire che si tratta di far sopportare alle provincie pedemontane; onde ben vede il Senato come poco calzì il paragone tra un'epoca e l'altra.

Allora la popolazione sulla quale si voleva far pesare sette milioni (idea del resto soltanto espressa da due soli membri del Parlamento, perchè gli altri avevano un'opinione contraria) dico la popolazione sulla quale si trattava di far pesare questi sette milioni di più, consisteva di cinque milioni. In ora consta di soli 3,500,000 sicchè il voler fissare lo stesso, anzi un maggior aggravio sovra una popolazione minore di un quarto, ben vede il Senato che la parità non vi è e quindi neppure la giustizia.

Ma vi è ancora una cosa di più; si trattava in allora di aumentare di 25 centesimi un contingente di 12 milioni soltanto, locchè portava un aumento di 3 milioni; ma d'allora in poi, e prego il Senato di ritenerlo, un aumento del decimo è già stato fatto, e di più è venuta fuori la legge sui fabbricati, che allora quantunque già sancita non era ancora attuata, la quale ha contribuito a recare l'imposta da 12 milioni per le sole provincie del continente, comprese quelle ultra alpine, a 15 milioni senza di queste ultime.

Quindi l'argomento dedotto dalle condizioni d'allora alle condizioni attuali non calza affatto; non calzerebbe poi per niente quando si pensasse che non si tratta più di 25 centesimi ma di centesimi 62 1/2, giacchè desidero che il Senato ritenga che questa è la cifra vera d'imposta addizionale che risulterà a carico delle provincie pedemontane il giorno in cui il presente progetto di legge andrà completamente in esecuzione. Un aggravio di tal natura, si ha un bel dire, è un aggravio che viene a turbare di molto la condizione delle fortune private; e lo turberà tanto più, che, come dico

e ripeto, la sperequazione dell'estimo sul quale è assisa l'imposta farà sì che quest'aggravio diventi per taluni di nessun momento e per tanti altri insopportabile.

Ma ieri il signor Ministro delle Finanze faceva quasi appunto perchè non si fosse mai fatto niente per togliere quest'inconveniente e riescire a fare un riparto più giusto, ed accennava, che mentre in tutti gli altri Stati d'Italia che compongono ora un solo reame, erano le imposte territoriali state mantenute ad un grado elevato, nelle provincie antiche piemontane non solo non fossero state elevate, ma fossero state successivamente diminuite, cosicché egli accennava che in certi Stati vi era stato la diminuzione del 42, del 20 e del 30 e che so io per cento.

Io non contesto per niente questo, nè voglio entrare nel merito degli sgravi che furono concessi alla proprietà fondiaria nelle antiche provincie, forse questo è stato un pensiero politico che ha prodotto sui effetti quando il momento di fare appello alla proprietà ed ai proprietari si è presentato e risposero e gli uni e gli altri come si conveniva ad essi; ma dirò solo che se il Governo francese aveva innalzato le contribuzioni in queste provincie al di là di quanto ragionevolmente si poteva domandare, non vi è niente di più naturale che ritornando il Governo legittimo ritornando quella stirpe che per tanti secoli aveva fatto l'onore e la gloria di questi paesi, coi quali aveva divisa la buona e l'avversa fortuna, non era dritto da stupirsi che avesse cercato di mitigare le esorbitanze fatte da un Governo straniero che aveva dominato in queste contrade durante 14 anni; come non è da stupirsi che in altre contrade d'Italia dove sgraziatamente un dominio straniero si mantenne per tanto tempo fossero invece state aggravate quelle condizioni. La questione non sta nel vedere se più o meno siano state gravate le provincie antiche; ma sta in ciò, se ora vi siano sufficienti elementi di prosperità, sufficienti elementi di ricchezza da venirle ad aggravare così fortemente con un aumento di 62 1/2 per cento.

Ed è questo che io contesto e continuo a contestare; e malgrado gli argomenti dei quali il signor Ministro delle Finanze si è servito ieri per dimostrare che la Commissione governativa che si è occupata di questa questione, abbia fatto molto lavoro, si sia data molta pena per arrivare ad un risultato comunque, io ci vedo sempre che si è andato per probabilità, che si è andato per avvicinamento, che si è andato per intuizione. In sostanza non si può avere fondamento sicuro sul suo lavoro. Ora dico quando si trattasse di fare un aumento discreto, si trattasse di fare una perequazione provvisoria, si può avere appoggio in documenti, in prove di tale natura; ma quando si tratta di fare di questi sbalzi, io non li credo.

Domanderei se la Commissione governativa, quella del Senato ed il signor Ministro stesso siano prima d'ora fatta realmente un'idea del risultato pratico di questa operazione, cioè se siano arrivati al punto

di dire: fatta l'operazione le proprietà fondiarie rustiche delle antiche, rovine saranno gravate del 2 1/2 per cento in più.

Io credo che non abbiano fatto questi calcoli.

Ho esaminato qualcuno degli atti che appartengono a questa questione; ho scorso le relazioni, mi son trovato presente alla discussione, ma non ho veduto che nessuno abbia creduto di andare sino al punto di vedere, come a me sempre pare di fare, di vedere le cose tradotte in atti, poi, sicché si tratta di idee speculative, finchè si tratta di principii e di generalità, queste possono presentarsi sotto l'aspetto favorevole, ma per me non hanno valore che quando le spingi al punto di essere tradotte in atti per vederne le conseguenze.

Ora, Signori, mentre ieri il signor Ministro delle Finanze appuntava di esagerazione coloro che avevano parlato dei reclami che aveva sollevato questa legge, in quanto che tali reclami non fossero sorti che molto tardi e non prima della discussione aperta a tale riguardo, io credo invece che forse siano sorti anche troppo presto, perchè, domani, come era possibile di potersi fare un criterio della portata di questa legge nei termini in cui è espressa?

Come potete vedere prendendo la legge qual è, la differenza che passa tra quello che paga ora una provincia od un compartimento, e quello che pagherà in avvenire se nella legge non venisse parola?

La legge stabilisce un contingente di 110 milioni e se fa un riparto.

Quali siano le conseguenze bisogna che chi ha la possibilità di fare il calcolo, faccia, ma per chi non ha questa possibilità, non ha mezzo di conoscere quali siano le proporzioni di aumento o di diminuzione che vi sarà tra quello che ora paga e quello che pagherà in avvenire.

Quindi io credo che, se la cifra di 62 1/2 per cento fosse stata nasciuta dal principio dalle popolazioni, queste avrebbero forse ricorso in maggiore numero e più energicamente per protestare contro questa legge.

Io ho detto e ripeto che queste provincie sono costituite di tal tempra che, anche sotto il peso di 62 centesimi d'imposta non cambieranno di opinioni, nè sentiranno la loro condotta. Ma io dico che, quando il Governo prende misure di tal natura, faccia almeno che la legge sia improntata di un principio di larga equità.

Ora io non veggio mezzo che valga a fare entrare nelle menti della nostra popolazione che siavi giustizia a metter loro un carico di tanta impopolarità.

Il signor Ministro disse ancora che queste provincie dovranno essere grate per le altre misure che si prendono ed accennò fra queste che esse vedranno crescere le galche così dette accensate che pesavano su di loro, ed una parte delle quali si faceva sopportare sull'imposta fondiaria.

Veramente bisogna esser grati anche quando si fa

giustizia: ma se questa si mette in conto di favore, quando gravate una provincia da una tassa che paga mentre altre non la pagano, non credo si possa portare a calcolo, perchè si debba averne tanta gratitudine.

Il signor Ministro ha accennato inoltre, se non sbaglio, che la legge sulla ricchezza mobile diminuirà ancora la tangente d'imposta mobiliare, che queste provincie pagano. Anche ciò voglio ammettere, ma credo sia pure atto di giustizia, da non dover essere messo in conto di grazia dacchè si tratta di equilibrare un contributo.

Del resto, io, come dissi, non intendo, aggiungendo altri argomenti, di arrivare a cambiare la convinzione altrui. Io credo che generalmente coloro che sono entrati in quest'aula son entrati con un'opinione che già avevansi potuto formare dalle numerose e lunghe discussioni che avevano avuto luogo altrove; e che quindi tutti gli argomenti che si potrebbero addurre pro o contra non varranno guari a far cambiare il loro modo di sentire.

In quanto a me dico, che dopo avere più partitamente, e più maturamente esaminata la questione, se da principio io poteva credere che non vi fosse incompatibilità nella quota d'imposta applicata a queste provincie, dopo però che mi sono addentrato nel merito e che ne ho vedute applicate le conseguenze, io mi confermo sempre più nell'opinione, che è una legge la quale sicuramente non potrà esser considerata come frutto di una imparziale giustizia.

Quindi io non voglio spinger più oltre gli argomenti in proposito, perchè, come dissi, li credo superflui. Non ho voluto aggiungere che queste poche parole, e segnatamente scagionarmi dell'aver portato in questo recinto fatti avvenuti nell'attico Parlamento, i quali mi parevano essere stati non presentati sotto il vero loro aspetto da chi mi rispose in proposito.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io prendo la parola soltanto per rettificare due appunti dell'onorevole proponente. Il primo è, che non sia conosciuto abbastanza il carico, il quale andava a percuotere praticamente le varie parti delle antiche provincie. Quanto il Ministero presentò la legge di perequazione di imposta prediale, esso aveva fatto una cosa molto pratica, cioè a dire aveva fatto anche il subriparto, e per conseguenza aveva già distribuito per circondari l'imposta complessiva che toccava alle antiche provincie stesse; e siccome in forza della disuguaglianza che tutti conoscono, si erano caricati di più alcuni circondarii ed altri meno, ne veniva che nella proposta ministeriale non solo del 62 per cento ma alcuni circondarii erano gravati persino più del 100 per cento.

Vede dunque l'onorevole Di Revel che non mancò per parte del Ministero la schiettezza, e direi la totale ri-

velazione dell'entità del carico che si fece fin dal principio.

Quanto alla seconda parte dei suoi appunti, io non credo aver mai nel mio discorso nè in altra occasione espresso il concetto che queste provincie, le quali oggi sono caricate di una maggior imposta prediale, dovessero avere alcuna gratitudine se per altre leggi venivano loro alcuni vantaggi. La giustizia non domanda gratitudine da nessuno; e, come dissi ieri, è l'Italia che deve gratitudine a queste provincie di tutti i sacrifici che hanno fatto.

Ma nello stesso tempo non poteva dissimulare il fatto che dall'estensione e dall'unificazione di tutte le imposte nelle varie provincie, tornavano a favore dei proprietari di terreni alcuni vantaggi sia mediante la legge di dazio consumo, sia mediante quella della ricchezza mobile, e però che il carico maggiore che avrebbero avuto per titolo di imposta fondiaria sarebbe d'alquanto attenuato dall'influenza delle anzidette leggi. Ripeto che quella stessa giustizia, la quale apporta questo disagio ai proprietari, quella giustizia medesima apporta loro un aggravo da un'altra parte:

Io, del resto, non sono del parere del conte Di Revel circa alle opinioni che si possono già essere formate a questo riguardo. Io capisco che le pubblicazioni e le lunghe discussioni che hanno avuto luogo in proposito debbono avere in molti molti a persuadersi dell'una più che dell'altra opinione, ma finchè la discussione ferisce in quest'aula io non posso disperare che coloro i quali odirono il dibattito su questa materia e lo stesso conte Di Revel non possano essere alla loro volta persuasi dalle efficaci ragioni che militano in favore della legge.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi duole di dover rientrare in questa discussione quantunque fosse mio intendimento di neppure prendervi parte; fui indotto a parlare una prima volta l'altro giorno dall'onorevole conte Di Revel, e sperava che le risposte date ai suoi appunti fossero tali che più non occorresse di nuovamente richiamare gli antecedenti miei nella questione del cadasto.

Ma piacque all'onorevole Farina di citare alcune cifre e di contestarle; e l'onorevole Senatore di San Martino ben due volte è con evidente compiacenza cercò dimostrare che il Deputato del 1852 era in contraddizione col Ministro del 1864.

Capisco benissimo che l'onorevole Senatore Di San Martino non siasi lasciato sfuggire l'opportunità di cogliere un Ministro in contraddizione, e che abbia voluto terminare il suo discorso colla citazione di quanto aveva detto il Deputato per mettere in evidenza la contraddizione.

Certo è un mezzo oratorio il quale non poteva mancare di un certo effetto, è un'arma di guerra che dimostra l'abilità, d'altronde ben conosciuta, dell'onore-

vole Di San Martino. Io mi sarei astenuto dal rispondere a lui, perchè non credo dover portare in questa questione discussioni personali, se il conte Di Revel non fosse nuovamente ritornato sulle precedenti sue asserzioni e non avesse basata tutta la sua argomentazione sopra certe cifre che vennero da me date alla Camera dei Deputati e sopra le opinioni da me espresse nella tornata in cui ebbi l'onore di parlare. Mio malgrado quindi mi veggio costretto a nuovamente prendere parte alla discussione, ma non già per rispondere al fatto personale, perchè credo che le quistioni personali sieno ben meschina cosa davanti ad interessi così gravi come quelli che discutiamo, bensì perchè noi Ministri sentiamo il desiderio di far passare nell'animo vostro, o Signori, la convinzione che abbiamo noi della necessità ed opportunità di questa legge.

È dunque necessario che io cerchi di distruggere i dubbi che possono sussistere ancora nel vostro spirito dopo il discorso dell'onorevole Di Revel a riguardo della contraddizione che egli suppone fra le mie opinioni antiche e i miei fatti attuali.

Anzitutto ricorderò all'onorevole Senatore Di Revel, che egli è caduto in errore circa alla cifra conseguita nella relazione che presentai alla Camera dei Deputati insieme all'onorevole Deputato Despine. L'onorevole Di Revel dice che a quell'epoca io aveva detto che il maggior aggravio che poteva sopportare l'imposta prediale potesse ascendere a 7 od 8 milioni.

Ma voi avete dimenticato due cose, diceva egli, in primo luogo che le provincie di Savoia e Nizza hanno cessato di far parte del Regno, di più avete dimenticato che anche la Sardegna era compresa nel vostro computo.

Mi permetta l'onorevole Senatore Di Revel di dirgli, che la sua reminiscenza non fu esatta in questa circostanza, perchè nel mio rapporto alla Camera dei Deputati, che tengo sotto gli occhi diceva: « Se da un altro lato l'entità dell'imposta prediale attuale sui beni rurali in terraferma, che, non tenuto conto dei centesimi 4 per spese di riscossione, ascende a 10,667,549 82 lire, si paragona al reddito netto territoriale degli Stati di terraferma, che con somma probabilità si può valutare a L. 190 milioni, si vede che l'imposta totale è circa il 1/19 del reddito netto. »

Conchiudeva poi che volendosi portare sui beni di terraferma l'imposta alla proporzione della Sardegna, la si sarebbe potuto aumentare di circa 8 milioni e 300,000 lire sui soli beni rurali; ma nei nostri calcoli la riducevamo a soli 7 milioni, onde non aggravare di troppo la proprietà stabile. Vede qui l'onorevole Senatore Farina che egli versava in errore quando diceva che il catasto di Sardegna non era ancora in vigore. Il catasto di Sardegna andò in vigore nel 1853, e la nostra proposta fu fatta nel 1856.

Ho accennato l'errore in cui è caduto l'onorevole Senatore Di Revel, poichè i nostri calcoli si applicavano ai beni rurali di terraferma confrontati con quelli

di Sardegna. In quanto poi all'entità del maggior aggravio di 8 milioni, di cui credevamo suscettibili i beni di terraferma, voglia bene l'onorevole Di Revel notare che l'aumento totale, che risulterà tanto sui beni rurali che sui fabbricati, dopo l'applicazione della legge che vi è sottoposta, sarà di 7,400,000 lire, mentre la quota d'aumento sui soli beni rurali non sarà che di 6,500,000 lire.

Senatore Di Revel. A cosa corrisponde?

Ministro dei Lavori Pubblici. Io parlo delle mie cifre, rispondo soltanto agli appunti fattimi dall'onorevole Di Revel. Io rettifico le cifre, la conclusione la trarrà poi il Senato. Dunque l'aumento che avrebbe luogo sopra i beni rurali di terraferma delle antiche provincie sarebbe di qualche poco inferiore a quei 7 milioni d'aumento che noi riconoscevamo possibili sino dal 1856, e che nessuno contestava siccome eccedenti le forze del paese. Vi ha nondimeno una differenza di circa 430 a 500.000 lire, la quale differenza naturalmente si applica alla Savoia e a Nizza ora staccate dalle provincie antiche.

Stabilito questo fatto, o Signori, desidero ora dimostrarvi se io sono logico nel propugnare la legge sottoposta alle vostre deliberazioni. L'onorevole Di Revel vi ha detto che nel 1852 vi fu una Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per la sovraimposta del 25 per cento sopra i beni rurali, e nello stesso tempo di esaminare un progetto di catasto provvisorio. Ma contemporaneamente il progetto di un catasto stabile era sottoposto alla discussione del Parlamento, e la Commissione, di cui facevo parte, all'unanimità dichiarava che questa sovraimposta del 25 per cento, sovraimposta che del resto non era ravvisata straordinariamente gravosa, non poteva essere equamente applicata, se non si veniva prima ad una perequazione, perchè fra i beni di terraferma vi erano disuguaglianze tali che è inutile che io vi richiami, dacchè furono esposte dal Commissario regio e dall'onorevole Ministro delle Finanze.

È certamente un nuovo carico di quella entità avrebbe ancora aggravato maggiormente le differenze somme che esistevano tra le imposte nelle antiche provincie, e non sarebbe stato convenientemente accolto dalla popolazione. Ma siccome premeva al Governo di avere un prodotto maggiore della tassa fondiaria, come premeva anche che fosse applicata in modo equo, così si pensò alla possibilità di formare un catasto provvisorio.

Disgraziatamente per varii motivi questo catasto provvisorio trovò opposizioni, e non fu adottato; le medesime opposizioni ed i medesimi interessi poi che si elevarono contro di esso impedirono l'altro mezzo di conguaglio dell'imposta, che dal Deputato Despine e da me veniva proposto. Ebbene allora la perequazione avrebbe arrecati grandi vantaggi quandochè la sua esattezza si fosse mantenuta nei limiti di un quinto, ed avrebbe fatto sparire le diversità enormi che vi furono

accennate ieri dal signor Ministro delle Finanze e che si estendono talvolta dall'uno al quattro.

Questo fatto, peculiare alle provincie antiche, della mancanza di una imposta prediale bene assettata e corrispondente al valore del territorio, divenne più evidente dopo la costituzione del Regno d'Italia, per la differenza che ne risulta nella misura d'imposta dei vari compartimenti.

Ora credo che il Commissario regio vi abbia dimostrato in un modo che non può essere contestato da chicchessia, che prendendo non il particolare del contributo prediale applicato ad un dato fondo, o comune, o provincia, ma il complesso delle imposte di ciascun compartimento vi è fra alcuni la disuguaglianza di un terzo.

Laonde in presenza di questo fatto non può negarsi che esista un'ingiustizia che colpisce certe provincie ed è loro di detrimento.

Quando noi vogliamo che tutte le provincie del Regno formino un corpo solo, il primo bisogno è di fare sparire le complessive e più marcate ingiustizie, salvo poi ad eliminare le ingiustizie d'ordine minore, usando un metodo inverso a quello che alcuni propugnerebbero, di cancellare prima le piccole per provvedere poscia alle grandi ingiustizie.

Nel nostro caso, avendosi vari compartimenti in condizioni veramente anormali, perchè gli uni sono sovraccarichi di imposte mentre altri non lo sono, il primo dovere nostro era di proporre un conguaglio che facesse sparire queste diversità, e mettesse le nuove provincie venute a costituire il Regno d'Italia in posizione identica relativamente all'imposta; imperocchè se le nuove provincie hanno accettato, per così dire, senza mormorare tutte le imposte di cui sono state aggravate, è giusto ben anche che l'eguaglianza si effettui rispetto all'imposta prediale, che è la più importante base del sistema finanziario.

Ciò posto, o Signori, certamente lo speciale interesse del Piemonte voleva che prima di venire al conguaglio generale si procedesse alla perequazione parziale dei singoli comuni ed anche delle singole proprietà; ma ora invece ci troviamo dalla condizione delle cose obbligati a fare una operazione inversa e ad eseguire prima la perequazione fra i gran gruppi in cui era già divisa l'Italia, e da questa perequazione generale discendere alla perequazione più ristretta, per giungere fino al comune e dal comune ad ogni singolo proprietario. Ammetto che questa è un'operazione inversa, ma io vi domando, o Signori, se la prima operazione di perequazione provvisoria che era così facile nel Piemonte non si è mai potuto ottenere, come ha detto l'onorevole Senatore Di Revel, come si potrebbe attualmente pretendere che la si compiasse per tutte le proprietà del Regno, che non si potesse salire a stabilire le quote dei grandi compartimenti, senza aver determinato il valore imponibile di ogni più minuta parcella di terreno? Questo lo credo affatto impossibile.

Per me sono convinto che si potrà più facilmente giungere ad una perequazione speciale dei singoli comuni e proprietari, quando il conguaglio generale tra i vari compartimenti dello Stato sia fatto, e quando la necessità costringerà assolutamente coloro che furono fin qui riluttanti a quest'operazione ad eseguirla.

Nè si creda quest'operazione tanto difficile; se si volesse una squisita esattezza matematica, allora certamente bisognerebbe attendere il catasto stabile, mezzo lungo o dispendioso di cui non potremo vedere i risultati se non dopo molti anni. Qui si tratta all'incontro di far sparire le grandi ingiustizie, le ingiustizie che saltano dall'uno fino al quattro, ed a ridurle dall'uno all'uno ed un quinto, con quest'operazione della perequazione provvisoria. L'onorevole signor Commissario Regio, molto esperto in questa materia, ve lo ha detto nel suo discorso, ed io, quantunque non possa dirmi ugualmente pratico, credo di non ingannarmi nel dire che con un po' di buona volontà in assai meno di due anni si potrà compiere.

Porto opinione inoltre che noi avremo recato un grande vantaggio all'Italia nel propugnare questa legge, imperciocchè noi avremo fatto sparire quelle disuguaglianze che danno luogo a lamenti, e lamenti fondati, ed avremo così stabilito in modo più solido i principii di eguaglianza e di unità che debbono vincolare tutte le provincie d'Italia: di più verremo condotti necessariamente a quella perequazione comunale ed individuale, che è finora un vano desiderio per coloro che vogliono stabilita l'eguaglianza e la giustizia nell'imposta prediale. Da queste mie osservazioni io spero che gli onorevoli Senatori verranno persuasi non esservi contraddizione ed inconseguenza fra l'antico Deputato e l'amministratore; l'antico Deputato ha sempre voluto la perequazione, l'ha desiderata, propugnata, dirci, dal piccolo per venire al grande; non avendola potuto ottenere secondo quel sistema, ora viene a propugnare la legge attuale, perchè spera da essa di arrivare in modo inverso al medesimo risultato.

A me non spetta poi di discutere, o Signori, sulla varietà dei metodi, sulla supposta poca esattezza nei calcoli, sui quali si è basato il nuovo riparto dell'imposta; mi sia concesso soltanto di fare un semplice paragone fra le operazioni di valutazione che condussero al conguaglio che vi è proposto, ed alcune operazioni fisiche.

Voi sapete tutti, o Signori, ad esempio, che per misurare un'altura, una montagna, si possono usare tre metodi; si può adoperare il livello, e mano mano procedere misurando le varie altezze dal piano alla sommità.

Questo metodo è il più esatto, ma nello stesso tempo il più lungo; epperò si può prendere un metodo diverso, quello cioè trigonometrico, col quale si giunge anche a calcolare l'altezza di una montagna; se non volete avere ricorso a questo mezzo potete ancora usare del barometro, che è l'indicatore meno perfetto.

Se giungete con questi metodi ad ottenere che paragonandone i risultati per un'altezza di duemila metri, trovate che non si scostano 50 metri in più o in meno l'uno dall'altro, voi restate convinti che quantunque nessuna di queste operazioni possa dirsi perfettamente esatta, nondimeno la misura media rilevata sta in limiti molto prossimi al vero.

La stessa cosa può ritenersi per il conguaglio dell'imposta che vi è proposto. Esso fu fatto con metodi molto diversi: ma tutti hanno condotto ad un risultato, non dirò identico, ma che si scosta tutt' al più di un decimo.

Ora quando da varie vie, che debbono condurre ad una soluzione, e da vie che non pretendiamo perfette, giungete a risultati così poco distanti fra loro, penso che anche nei non esperti di simili operazioni debba nascere il convincimento, che le conseguenze dedotte sono sufficientemente esatte per lo scopo che ci proponiamo.

Quindi credo avervi provato, che quando siamo venuti a proporvi questa legge, ed io specialmente, quando mi feci a propugnarla non solo come Ministro, ma come membro del Parlamento, vi venni colla convinzione, che la nuova cifra di tributo non aggraverebbe le provincie antiche più di quanto possono sopportare. Vi venni con l'intima persuasione, che questa legge stabilirebbe fra tutti i compartimenti dell'Italia un riparto assai più giusto che non lo sia l'attuale; vi venni in fine colla fiducia, che mediante il conguaglio che vi proponiamo, costringiamo una buona volta le antiche provincie a formarsi il catasto provvisorio per fare cessare le enormi ingiustizie che esistono ancora nel subriparto dell'imposta fra le singole proprietà; operazione che non si è mai ottenuta prima d'ora in causa delle resistenze opposte, resistenze che saranno attualmente vinte, quando voi accordate il vostro voto alla legge che vi è proposta.

Presidente. La parola spetta al Senatore Regis.

Senatore Regis. Signori Senatori, una lacuna, o se vuoi meglio una insufficienza di esposizione a mio credere invalsa nella relazione della Commissione intorno ad uno dei più interessanti elementi della gravissima discussione attuale, mi spinse a chiedere la parola, persuaso di servirvi in ciò a plausibili considerazioni non solo di giustizia, ma pur anco di convenienza. Intendo parlare delle tante petizioni rassegnate al Parlamento relativamente al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, sembrandomi che gli scarsissimi cenni datisi nella relazione intorno all'entità e copia dei venuti richiami, mentre saranno di poco appagamento ai ricorrenti, siano lontani dal porre in condizione il Senato di valutare al gusto suo grado la imponenza di una tale manifestazione della pubblica opinione nelle parti del Regno, soprattutto, dove riescano più gravi e sensibili gli effetti della legge.

Ritengasi al proposito, che sul finire della relazione è detto meramente, che restava a fare qualche parola

delle petizioni pervenute al Parlamento riguardo al presente schema di legge, qualificandosi le medesime quale una ripetizione di quelle già sporte all'altra Camera.

Soggiugnesi poi tosto un riflesso poco favorevole ai ricorrenti, vale a dire che si potrebbe notare nel numero loro una certa diminuzione, che lascierebbe supporre che in vista delle mutazioni che il progetto di legge ha subito nell'altra aula parlamentare, le opinioni siansi modificate in senso favorevole al medesimo.

Però, il coscienzioso onorevole Relatore non poté dissimulare che, specialmente nel compartimento che abbraccia il Piemonte e la Liguria, ben ragionevoli lagnanze si sono dovute suscitare derivanti dall'inequale interno riparto che da mezzo secolo pesa sulle antiche provincie, al quale fatto, che riconobbe doloroso, disse rimediarsi ora in qualche parte, assicurandosene poi la cessazione nel lasso di due anni coi nuovi provvedimenti che saranno del caso; promessa questa lusinghiera se volete, ma certo insufficiente per calmare le attuali ansietà.

Signori, chiamando la vostra attenzione sulla parsimonia della relazione nel rendere conto delle tante petizioni riguardanti la legge venuta in esame, io non intendo certamente, abusando della vostra indulgenza in queste così lunghe e complicate discussioni, di cadere nell'eccesso opposto, facendovi cioè un minuto e specificato rendiconto del contenuto nelle medesime, la qual cosa d'altronde non sarebbe punto indispensabile, giacchè le principali considerazioni di merito invocate nelle petizioni contro le basi, le specialità, e direi pure la compilazione del progetto, e sui gravami che ne deriveranno a peso dei contribuenti, in alcune parti del Regno, furono di proprio impulso e dietro accuratissimi studii sviluppate dagli egregi oratori che oppugnarono il progetto.

Censurando le norme adottatesi per la distribuzione o riparto dell'imposta onde realizzare il voluto conguaglio, ed il complicato meccanismo delle discipline d'esecuzione, gli stessi oratori corrisposero, direi quasi alla generalità dei richiami pervenuti al Parlamento, e giova tener conto di un tal fatto che dà loro un grande appoggio.

Ma è pur conveniente che il Senato abbia ancora sott'occhio altri argomenti dai quali possa nell'alto suo senno formarsi un più giusto criterio del peso che vogliono aggiungere sulla bilancia le petizioni intorno alla proposta legge venute in tanta copia e concordanza; sarà in tal modo meglio adeguata la mente dell'articolo 57 dello Statuto che sancì il diritto di petizione.

Ritengasi pertanto, che il numero delle petizioni presentate al Parlamento sino a questi ultimi giorni in cui continuano pure a pervenirne delle nuove, rileva a 737 delle quali 619 procedono da municipi in nome dei loro amministrati, numero 26 da deputazioni provin-

ciali nell'interesse delle intiere provincie, altre molte in fine da Camere di commercio, da consorzi o da proprietari.

In tali computi sono comprese, ben inteso, le petizioni eziandio state presentate alla Camera elettiva, le quali si vedono contemplate, almeno virtualmente, anche nella relazione, là dove accenna che le petizioni presentate al Senato sono una ripetizione di quelle prime.

Difatti, le petizioni intitolate al Parlamento, avendo tutte uno scopo identico, formano una massa compatta per così dire, e conservano il loro valore finchè non sia irrevocabilmente decisa la causa, la cui vertenza motivò la loro presentazione, o non siano esse rivate con altre in senso opposto.

Ora vogliate, o Signori, considerare che le sovra-dette 737 petizioni, colle nuove che vi si aggiungono, esprimono le *lagnanze* di alcuni milioni di voci riunite, delle quali sono organo, come dissi, le deputazioni e Consigli provinciali, i municipi, i comuni di intieri circondari (Saluzzo), le Camere di commercio, i consorzi e numerosi cittadini, i quali, in una sola petizione proveniente dagli abitanti nel circolo di un ragguardevole collegio elettorale (Savigliano) si vedono firmati in numero di 2198.

In talune di poi dette petizioni, come, per esempio, in quelle del Consiglio provinciale di Torino, delle deputazioni provinciali di Genova, Cuneo, Pavia (pei circondari di Voghera, Lomellina) e Messina, dei municipi di Livorno, Lucca e di molti ragguardevoli comuni toscani e siciliani, si aggiungono alle considerazioni più universalmente invocate, quelle specialmente dettate dalle peculiari locali condizioni in ragione della qualità del suolo, del clima, dei metodi agricoli, delle abitudini, delle industrie e dei commerci, dalle quali condizioni diverse derivano elementi pure disparati di apprezzamento e di criterio nella determinazione delle basi di un riparto ragguagliato al valore ed al reddito degli stabili.

Ovunque poi si lamenta che non siasi avuta contemplazione alcuna dei flagelli della crittogama e dell'atrofia dei bachi da seta che da più anni cotanto pregiudicano la produzione agricola, e temo che non sarà di gran conforto a chi ne prova il danno attuale, la dichiarazione fatta ieri dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, che al sollievo dell'agricoltura per quei riguardi si penserà più tardi, cioè quando una prescrizione almeno trentennaria (mi si scusi l'espressione) abbia estinto le speranze degli agricoltori per la cessazione del male.

Piacciavi ancora considerare, che quella voce così forte ed intensa di opposizione, si fa sentire unanime da quelle provincie che tanti e così lunghi sacrifici incontrarono di buon animo per la gran causa italiana, le quali mal concepiscono come non si usi loro in questa congiuntura un riguardo non già di parzialità,

ma di giustizia presente, non rimandata cioè ad epoca remota ed incerta.

Signori! Riassumendo ora la significazione dei voti rassegnati nelle petizioni, e che sono sostanzialmente conformi alle aspirazioni eloquentemente manifestate dai vari oratori oppugnanti lo schema di legge quale si trova, vuolsi dire che tendono quei voti a che vi sieno introdotti emendamenti, tali che valgano a rendere meno gravoso e meglio equilibrato il peso della sovrainposta, avuto giusto riguardo alle peculiari rispettive condizioni delle diverse parti del Regno d'onde pervennero più vivi richiami.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Gravina.

Senatore. Gravina. La perequazione dell'imposta fondiaria fra tutte le provincie del Regno d'Italia, è un dritto che deriva dall'articolo 25 della nostra Costituzione fondato sopra un sacro principio di giustizia distributiva.

Qui dunque non è luogo a fare una questione di principii, ma solo discutere ed esaminare, se i calcoli fatti dalla Commissione governativa che formano la base di questa legge, sian tali da assicurare la giustizia che certamente ognun di noi desidera.

Io lamento che la Commissione del Senato non avendo voluto entrare nell'esame di questi calcoli che sono in tal materia la vera *ratio legis* con modo poco parlamentare vi proponga l'approvazione pura e semplice della legge particolarmente per ragioni di politica convenienza.

Non è mia intenzione sollevare una questione di politica che io trovo dispiacevole e inopportuna, mi limito solo e brevemente a ragionare sulla base de' calcoli fatti dalla Commissione governativa, seguendola nel suo sistema.

Questa Commissione in adempimento dell'incarico ricevuto di proporre un metodo di perequazione facile e di pronta esecuzione, ricorse a' calcoli di probabilità e a' mezzi che le apprestava l'aritmetica politica, quello fra tutti i rami delle scienze economiche e sociali, più sottoposto ad incertezze, ad errori. Ed in vero, se noi abbiamo eccellenti opere su calcoli di probabilità, fra le quali una del celebre astronomo La Place, e lavori molto pregevoli in aritmetica politica, fra i quali primeggiano quelli dell'illustre barone di Humboldt, tutti questi slanci dell'umano intelletto, tutti questi travagli scientifici appena hanno oltrepassato il recinto delle accademie e delle università.

Signori, noi abbiamo seguito con grande attenzione e interesse le discussioni fatte nel Parlamento inglese e nelle Camere francesi, or si è veduto mai accadere alcun che di simile a quello che di presente avviene fra noi?

Toccava dunque all'Italia nelle attuali penose condizioni di fare un così ardito esperimento?

Ma Signori! gli esperimenti in chimica ed in fisica

si fanno sui corpi inorganici e in anatomia sui cadaveri.

La Commissione governativa intanto, non temendo seguire questa perigliosa via, scelse tre criterii, cioè la popolazione, l'estensione delle terre renate e i contratti di compra vendita, e ritenendo questi criterii come fattori di matematica certezza, ne compose una formola, con la quale credè risolvere l'arduisimo problema.

Ma, Signori, l'analisi matematica fa i suoi miracoli, procedendo dal noto all'ignoto, così quando la base di un calcolo è falsa, ogni formola è un ammasso di errori elevato a potenza. Facil cosa a me sembra provare gli errori grossi di questo sistema di criterii.

Non vi è chi ignori che un aumento di popolazione può derivare non solo da progresso di ricchezza agricola, ma esiziano da progresso nel commercio, progresso nelle arti e manifatture, da felici condizioni igieniche e atmosferiche, da una posizione geografica prossima a' tropici, infine da un eccesso di proletariato, condizioni queste ultime in cui si trova la Sicilia, ove i nove decimi della popolazione non possiedono nulla, ove la cultura della terra si trova nel più deplorabile stato, ove si gode di un clima salubre, sotto un cielo dolce e caloroso.

Adunque come mai si vuole attribuire alle sole forze produttive della terra un fenomeno che dipende da mille cause che s'intrecciano fra loro e che spesso spesso si neutralizzano?

Passo al secondo criterio.

Signori! affinché il rapporto fra l'estensione coltivata in due paesi risulti come misura certa della loro ricchezza relativa è assolutamente necessario che il paragone si faccia tra le singole colture simili, non solo, ma che queste colture si dividano e suddividano per classi.

Che se in un paese la coltura predominante è il riso, il prato artificiale, il gelso, come in Lombardia e in altri è il grano, con turno triennale di maggese morto e prato naturale come in Sicilia, è fuori di dubbio che cento ettari, col primo sistema di coltura producono più che mille col secondo.

La Commissione intanto non fece questa essentialissima distinzione, come si scorge dai quadri presentati dal signor Ministro.

Vengo infine al terzo criterio.

Il signor Possenti nella sua dotta ed elaborata memoria stabilisce che il saggio d'investimento in contratti di compra e vendita, è il risultato di due elementi, cioè l'entità dei contratti e la misura ordinaria dell'interesse dei capitali, ne' mutui ipotecarii.

A me sembra che l'onorevole Possenti abbia ommesso un terzo elemento, cioè la suscettibilità della terra a ricevere una trasformazione tale mercè l'impiego di un secondo capitale e un sistema perfezionato di coltura da rendere un assai maggiore prodotto.

Questo terzo fattore predomina in certi casi, special-

mente quando i fondi venduti trovansi incolti o male coltivati, come si osserva attualmente in Sicilia, ove i contratti di compra-vendita de' beni di manomorta seguiti in quest'ultimo decennio portano prezzi che sembrano favolosi. Questi terreni aspettano una trasformazione la quale dopo alcuni anni farà decuplicare la loro rendita attuale. Venga ora il signor Possenti e insista a dirmi che il saggio d'investimento è il semplice risultato dell'entità del contratto e dell'ordinario interesse de' capitali!

Io credo di aver detto abbastanza sulla fallacia di questi criterii. Mi resta ora un'ultima osservazione: il signor Ministro conviene che i contratti di fitto sono la più certa norma per conoscere la rendita imponibile, ma che il sistema di fittanze, non essendo conosciuto in alcune parti del regno, non se ne potè far uso. A questo io rispondo che la Commissione non doveva mancare di servirsene là dove questi contratti sono comunemente usati, come nelle provincie napoletane e siciliane, le quali formano uno de' binari che si vuol perequare. Così facendo, invece di vagare a tentone nelle nebulose regioni delle congetture e delle probabilità, si sarebbe proceduto nel solidissimo campo della realtà.

Signori, io mi riassumo.

1. I criterii adottati dalla Commissione conducono a risultati falsissimi, e ciò vieppiù applicandoli alla Sicilia per condizioni speciali di quella provincia.

2. La Commissione nel lavoro di perequazione fra Napoli e Sicilia, non era costretta per trovare la rendita imponibile di ricorrere ai calcoli di probabilità; questa rendita la trovava bella e fatta nei contratti di fitto di uso comune in quelle provincie.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Nell'intraprendere a rispondere ad alcuni argomenti che si sono messi in campo contro le osservazioni da me fatte in una delle tornate precedenti, io debbo anzi tutto rivolgere un ringraziamento all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, il quale mi ha messo sul terreno di rettificare un errore nel quale ero involontariamente caduto, ma nello stesso tempo mi ha fornito altresì un irrefutabile argomento per dimostrare l'erroneità di quanto egli ha asserito. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici rammentava un suo lavoro fatto nella Camera dei Deputati, nel 1856, nel quale così si esprimeva:

« Se da un altro lato la entità dell'imposta prediale attuale sui beni rurali in terraferma, che non tenuto conto dei 4 centesimi per spese di riscossione, ascende a 10,667,000 lire, si paragona al reddito netto territoriale degli Stati di terraferma che con somma probabilità si può valutare a L. 190 milioni, si vede che la imposta totale è circa il 1/19 del reddito netto, mentre senza danno dell'agricoltura e sgravando al contrario, molti terreni troppo colpiti, si potrebbe come si è fatto per la Sardegna, portare l'imposta a un decimo del reddito netto, cioè a L. 19,000,000, il che procurerebbe

all'erario pubblico un aumento annuo di L. 8,332,451; il quale ridurremmo a 7,000,000 per non ammettere cifre che possono essere tacciate di esagerazione.

In una nota a piedi di pagina dello stesso scritto si trova quanto segue: « L'imposta prediale e sui fabbricati in Sardegna ascende, non compresi i centesimi per le spese di riscossione a L. 2,121,927. » Come il Senato vede il punto di partenza dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, consisteva nell'imposta territoriale comprensiva non solo dell'imposta sui beni rurali, ma eziandio dell'imposta sui fabbricati. Ora, se noi sommiamo le due imposte insieme, vediamo che nel documento che ho letto testé l'imposta prediale nelle antiche provincie non era calcolata che a 10 milioni e poche centinaia di mila lire, il che vuol dire manifestamente che non erano comprese in questo calcolo l'imposta sui fabbricati che ascende a 4,200,000 lire. Si tolgano adunque dai 7 milioni dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici 4,200,000 lire (*rumori*), inamancabilmente perchè 11 e 4 fanno 15.

Ministro dei Lavori Pubblici. No, no.

Senatore **Farina.** Leggo quello che qui è scritto e quindi non posso tener conto delle denegazioni, sono 10 milioni ed una frazione d'imposta prediale.

Ora si tolga dai 7 milioni 4,200,000 lire d'imposta sui fabbricati e si avrà ridotto l'aumento di 7 milioni a 2,800,000 lire.

Ma bisogna fare una ulteriore deduzione, perchè il signor Ministro non potrà negarmi che allora unita alle antiche provincie era la Savoia, ora la Savoia, stando ai dati di un opuscolo di fonte ufficiale che ho sott'occhio, pagava 1,302,741 77. Data la proporzione dello aumento che si calcolava fare per le altre provincie, bisogna portare queste cifre a due milioni e qualche centinaio di mila lire. Dunque sommando 4,200,000 lire, e due milioni e trecento mila fanno 6,500,000 che avrebbe dovuto pagare d'imposta e pei terreni e pei fabbricati; si aggiunga infine quattro in cinquecento mila lire per Nizza, e poi si vedrà che il celebre aumento di 7 milioni dei quali fece cenno l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici si riduce a poco meno che zero.

Passo ora a rispondere qualche cosa al brillantissimo ed eloquentissimo discorso del signor Ministro delle Finanze. Io debbo convenire che se potessi avere per la giustizia dei suoi argomenti la stessa ammirazione che ho per la lucidezza e la eloquenza colle quali sono stati presentati, io dovrei dirmi l'uomo il più convinto in questo recinto dalle osservazioni sue.

Quanto a me, io non ho negato l'aumento dell'imposta, nè nella Commissione nominata dal Senato alcuno ricusò l'aumento medesimo.

Di tutte le dimostrazioni pertanto che si rivolgono ad accertare che vi è bisogno di un'imposta, io non intendo di far cenno se non per incidenza, mentre questo punto non è nè da me nè dai miei colleghi della minoranza della Commissione menomamente rivotato

in dubbio. Ma io non posso tuttavia non mostrare qualche meraviglia quando sento il signor Ministro delle Finanze dichiararci che il primo cespite delle rendite della nazione esser deve l'imposta territoriale.

Se io getto gli occhi su tutti i bilanci più accreditati delle nazioni d'Europa, trovo che il primo cespite è tutt'altro, e ciò non solo per le provincie d'Europa ma anche per le Americhe, e trovo che il primo cespite è quello delle dogane, e l'imposta territoriale è molto inferiore in prodotto alle dogane medesime.

A questo riguardo non potrei che insistere su quanto ebbi l'onore di dire l'altro giorno. Per analogia di leggi, di costumi e di abitudini, e mancanza altresì fra noi di dati che veramente si possano riferire a nazionalità italiana, noi siamo nella necessità, come osservò l'onorevole conte Di S. Martino, di ricorrere frequentemente ai dati francesi; ora ebbi l'onore d'indicare l'altro giorno come l'imposta prediale della nazione francese da quasi un secolo a questa parte sia poco o niente aumentata ove si separi l'imposta governativa dalla dipartimentale.

Ma credete voi che in questo lasso di tempo il bilancio di Francia sia rimasto identico?

Tutt'altro, o Signori, mentre l'ammontare complessivo del bilancio è poco meno che quadruplicato.

Infatti, mentre nel 1784 gl'introiti della Francia non ascendevano che a lire 557,057,000, ora sono quasi di un miliardo e 900 milioni; ora vedete che, mentre l'imposta fondiaria fu presso che stazionaria, tutti gli altri rami d'entrata furono straordinariamente aumentati.

Ora ponete queste cifre totali in confronto dell'imposta territoriale togliendo l'imposta dipartimentale che è sempre di 200 milioni, e vedrete che non può sussistere menomamente non solo che l'imposta prediale sia il primo cespite della rendita in quel paese, ma neanche che si debba con facilità toccare ed aumentare così sproporzionatamente ed enormemente, come l'onorevole Ministro intraprende di fare nelle antiche provincie dello Stato.

Se non che, o Signori, l'onorevole Ministro pensò, per confortarci a sopportare il duro peso che ci reca quest'imposta, di andarci dicendo che *l'agricoltura è in progresso*.

Io passerei quest'asserzione al signor Ministro se volesse discutere in un'accademia d'agricoltura dei metodi e miglioramenti per ottenere prodotti maggiori e più perfezionati, ma rispetto ai due flagelli che tanto gravemente colpiscono la produzione agricola in alcune provincie, veramente lo meraviglio come il Ministro delle Finanze non sia ancora giunto a formarsi una giusta idea delle perdite che questi flagelli cagionano al suo paese. S'egli avesse gettato un'occhiata sovra le imposte che si pagano sull'introduzione dei vini dall'estero, egli si sarebbe convinto che l'importazione del vino è decuplata; se esso avesse interrogato l'ultimo negoziante di seta italiano,

avrebbe sentito che mentre prima d'ora i mercati di Londra e di Lione si approvvigionavano quasi esclusivamente fra noi, ora hanno cercato altre fonti per alimentare le loro manifatture, ed oramai sgraziatamente la nostra produzione serica non basta per la consumazione del nostro paese.

Avendo enunciato fatti che pure sono constatati da cifre autentiche del resoconto del commercio che il Ministero ci fa distribuire, io sono rimasto meravigliato che il signor Ministro venga a parlarci di progressi di agricoltura, perchè se in teoria i sistemi hanno fatto progressi, la sventura pur troppo ha colpito radicalmente due dei principali rami della produzione agricola, di modochè il prodotto loro è enormemente scemato a danno dei proprietari.

Io non mi fermerò lungamente sulle osservazioni fatte dal signor Ministro relativamente al carico grande che pesava sulle provincie della Lombardia.

Io non disconosco in genere questo aggravio, ma non posso ammetterlo in tutta quella estensione che ha voluto attribuirgli l'onorevole signor Ministro; giacchè io faccio presente, che essendo quei fatti calcolati sovra il decennio passato, la Lombardia ha già ottenuto un alleviamento considerevole nella diminuzione che abbiamo fatta del 33 per cento dell'imposta medesima. In conseguenza, senza voler negare che considerazioni gravi militano in favore della Lombardia, io non posso ammetterle nell'estensione che loro viene, ripeto, dal signor Ministro attribuita; censurando poi l'operato della Commissione governativa, io non dissi che le nuove divisioni o compartimenti catastali avessero un carattere assoluto regionale, ma il Ministero credette bene di fare osservazioni anche al riguardo, e si avanzò a sostenere una tesi che, a mio credere è completamente erronea.

Infatti, egli disse, badate: I compartimenti fatti da noi non sono meramente regionali, vedete bene che la Sardegna è staccata dal continente, la Sicilia da Napoli; dunque non mi parlate di regioni. Quanto alla Sicilia, certo ora è staccata da Napoli, ma sebbene in passato soggettata ad identica legislazione, ad identico governo, io credo che la diversità di trattamento fosse tale che veramente non ci fosse quell'omogeneità per costituirne un insieme armonico e regionale. Una volta poi staccata la Sicilia da Napoli, bisognava, per non farsi soverchiamente scorgere, separare dal Piemonte la Sardegna. Ma quando il signor Ministro voleva mostrare che veramente la divisione era stata fatta per compartimenti catastali, doveva avere la bontà di dimostrare che il catasto del Genovesato ha qualche analogia con quello delle antiche provincie, specialmente nelle parti staccate dall'antico ducato di Milano.

Ora, se vi è diseuguaglianza fra tutti i catasti italiani, sicuramente nessuna eccede quella che esiste fra il catasto della Liguria e il catasto delle antiche provincie Lombarde aggregate poscia al Piemonte; per conseguenza io dico che non fu sicuramente la natura del

catasto quella che ha indotto a congiungere la Liguria colle provincie anticamente staccate dalla Lombardia, e che conseguentemente non sussiste la proposta divisione a seconda degli esistenti enti catastali, mentre fra i due catasti dianzi citati e nello stesso compartimento compresi non esiste nè unità di basi di catasto, nè unità di sistemi, nè contemporaneità di origine, nè analogia di coltura, niente insomma di quello che possa costituire un insieme catastale.

Per conseguenza dico che questa osservazione è destituita di fondamento.

Quanto agli argomenti poi di censura piuttosto contro il modo di esecuzione, che non contro le basi che erano scelte per la perequazione, il Ministro disse che sono fatti accidentali di poco rilievo, poco numerosi.

Il Commissario Regio avea fatto le stesse osservazioni. E che! Volete tener conto di queste piccolissime scresziature in un'operazione di tanta mole?

Ci venite a citare un ettare di terreno che è stato calcolato 80 mila lire invece di 3 o 4; ci venite a cercare che 4 milioni di valori di case vendute a Napoli furono attribuite al censimento di un solo milione di stabili!

Queste sono cose da nulla.

Adagio un poco!

Prima di tutto, questi fatti noi abbiamo detto che sono a centinaia, e se avessimo creduto che il Senato avesse potuto resistere alla enumerazione di tutti noi l'avremmo fatto, ma davvero sarebbe stata una litania.

Per conseguenza noi non abbiamo creduto di portare avanti tutti gli errori rinvenuti e rimandiamo chi abbia voglia di accertarsene a quella enorme congerie di documenti che sono nelle sale della segreteria del Senato per riconoscerli e farne il riscontro.

E qui risponderò anche al signor Commissario Regio che mi diceva: « Voi non avete letto che due o tre delle deposizioni che hanno fatto i periti interrogati per accertare quale fosse il saggio dell'interesse nelle singole provincie.

Io ne ho lette due o tre facendo notare la contraddizione che esisteva nei documenti medesimi e nello stesso tempo ho dichiarato che chiunque voglia andare a consultare i documenti che stanno nella segreteria, potrà accertarsi che ben un terzo dei certificati rilasciati dai periti sono infetti da analoghi errori.

Un altro appunto del quale non si tenne il debito conto si fu quello che trattava della tenuità del numero e della entità dei contratti spogliati in alcuni paesi, e della immensa congerie invece dei contratti spogliati in altri paesi.

Io ho già combattuto il principio dipendentemente dal quale l'onorevole membro della Commissione governativa Del Maino pretende dimostrare che questa diversità potesse riuscire inconcludente.

Non combatterò dunque le osservazioni che di nuovo ha fatto l'onorevole Ministro delle Finanze, perchè anch'esse sono speciali e si riferiscono ad un catasto per-

fellamente perequato in tutte le sue parti, ed è evidente che non poteva esservi nei risultati delle rendite sperequazione, quando non vi era ne' dati dai quali questi fatti derivano.

Ma ben diversa è la circostanza quando, come nel caso nostro, si mettono a confronto catasti che datano da un secolo e mezzo o da un secolo, con altri recentissimi, e quando i vari catasti sono fatti su basi totalmente diverse; infine quando stanno a fronte catasti in uno dei quali la rendita censuaria è calcolata netta dall'imposta comunale e provinciale, con un altro nel quale la rendita è calcolata lorda, dove non sono dedotte le spese dei fiumi; insomma catasti fatti con basi diverse completamente le une dalle altre, catasti di cui l'uno si basa sulle denunce, un altro sulla misura e sulle stime parcellari, e che per conseguenza hanno bisogno di un rapporto comune, se si vuole veramente che riescano ad una misura giusta per poter perequare non solo i contingenti dei vari compartimenti ma altresì le varie quote de' contribuenti. Ma la mia osservazione non aveva solamente questo scopo, ne aveva un altro gravissimo, ed è, che in un luogo voi spogliavate tutti i contratti, prendevate dai registri dell'insinuazione tutte le stipulazioni che in tali uffici si dovevano ricevere. In un altro luogo invece gli uffici a cui vi siete diretti non registravano il vero valore venale dei fondi, come lo esprimevano i registri dell'insinuazione ai quali vi siete diretto nelle antiche provincie, ma esponevano una denuncia la quale avea per base e base sufficiente, il centuplo dell'imposta sebbene ufficialmente riconosciuta per lo più inferiore al vero valore venale del fondo.

Ma dirò di più. Io mi son valso di quest'argomento per dire: come è egli supponibile, senza cadere in piena contraddizione con ognuna di quelle ragioni di confronto, di cui faceva tanto caso il regio Commissario, come è, dico, possibile credere che nel circondario di Napoli in 10 anni non si siano venduti beni rurali per un solo milione? Ponendo Napoli a confronto con Torino, che in fatto di città è infinitamente inferiore a Napoli, quando sul territorio di Torino le vendite ascesero a 52 e più milioni?

Ora se una così tenue somma non è menomamente supponibile che rappresenti la totalità dei contratti di vendita di Napoli, è evidente che vi fu una scelta dei pochi che vennero consegnati. E se esiste questa scelta, con quale stregua, con qual principio, con quali norme potete dire che la stessa fu fatta? Voi tali norme non le avete indicate, perchè non le conoscete voi medesimi; voi quindi non sapete dar ragione di questa diversità, eppure ne accettate senza altro i risultati? Dopplice era dunque lo scopo di questo obietto: uno accennava alla insufficienza della base dei calcoli, l'altro alla disparità del modo di procedere, per cui in un luogo si faceva una scelta fra i contratti con norme incognite, mentre tal scelta non si faceva in altro paese ove tutti indistintamente i contratti erano spogliati.

Tanto il Ministro quanto il regio Commissario hanno

insistito sulla coincidenza de' risultati dei vari progetti che si dissero dedotti da basi diverse. Ma, Signori miei, spieghiamoci bene: se per risultati voi intendete la cifra finale, in questo siamo perfettamente d'accordo, quando voi mettete per cifra finale 104 milioni, 110, 120 milioni, voi siete sicuri che questa cifra non cambia più e non avete che a farne la divisione applicandola ai vari compartimenti. Dunque a meno che non aveste sbagliato la divisione per cui la prova non potesse più darvi l'identico risultato, evidentemente voi non potete sbagliare. Ma se voi mi venite a dire che identici sono i risultati parziali del riparto, allora vi dico che vi ingannate a gran partito, e per provarvelo voglio citarvi alcuni esempi. Secondo il primo progetto Rabbini-Deblasis, la Lombardia doveva pagare 13 422,439, secondo il primo calcolo Possenti 17.440.577. Voi dunque vedete facilmente che fra un calcolo e l'altro vi è la diversità di circa un 25 per cento; e questo 25 per cento si tira elasticamente quanto si vuole, sarà sempre molto di più di quel 10 per cento che ha messo in campo come limite massimo delle diversità il regio Commissario. La Toscana secondo il progetto Rabbini-Deblasis doveva pagare 9,553,061.

Commissario Regio. Perdoni se l'interrompo, è sui 110?

Senatore Farina. È sull'ultima tabella che hanno mandato.

Secondo il primo calcolo Possenti, 8,533,458 differenza più di un milione; Piemonte e Liguria, secondo il progetto Rabbini-Deblasis 18,787,802, primo calcolo Possenti 20,391,234, differenza 1,593,433. La Sardegna nel primo calcolo Rabbini-Deblasis non riprodotto nella tabella avea una quota di 3,795,000, nel primo progetto Possenti 2,694,000 con una diversità di più del 30 per cento.

Signori, io non spingerò oltre questo confronto, perchè veramente crederei di abusare della pazienza del Senato. Non occorre che io noti che avendo sensibilmente alterate le cifre di un solo dei compartimenti, bisogna per necessità che vengano alterate anche tutte le altre, se no, si cascherebbe in quella tale diversità di risultato finale che accuserebbe non che sia cambiato il dato del problema, ma bensì che vi fu errore in chi esegui il riparto medesimo.

Un altro argomento che si è messo in campo si fu quello di dire: ma, Signori, e specialmente di questo fece cenno e con moltissima ragione l'onorevole signor Ministro delle Finanze, veramente i nostri comuni, le nostre provincie spendono enormemente; io debbo convenire, è una enormità, non vi è discrezione; essi aggravano i contribuenti in un modo veramente straordinario.

Ma questo non è un argomento che possa influire sulla legge presente; naturalmente di questo argomento si terrà calcolo quando avremo a discutere la legge provinciale e comunale.

Per verità, Signori, io terrei buona questa accusa al-

l'onorevole signor Ministro delle Finanze, se contemporaneamente alla presentazione di questo progetto al Senato non fosse presentato all'altro ramo del Parlamento dal suo Collega dell'Interno un progetto di legge comunale che deve necessariamente condurre a risultati perfettamente opposti a quelli che egli ci diceva. Ora, come va che dall'un canto ci si dice: è vero, si abusa, avrete un rimedio, state tranquilli che la diminuzione verrà; dall'altro si allarga talmente la base dei poco o nulla tenenti che dovranno decidere sulle spese da farsi a carico dei proprietari, dall'altro dico si allarga immensamente questo campo, e ci si dice che con ciò avremo soddisfazione? Mi pare che la contraddizione non possa essere più manifesta e flagrante.

Giunto a questo punto, sento di dover rispondere alle censure che per bocca del signor Ministro mi vennero fatte nientemeno che dalla matematica. Lo aver che fare con la scienza non è cosa da poco, e prima di tutto dirò alla signora matematica che ho deriso coloro che i suoi teoremi applicano a capriccio, ma non ho deriso la vera scienza; ho deriso coloro che senza criterio istituiscono confronti fra cose che non hanno fra loro relazione veruna. Se non che mi pare che la matematica invece di fare un processo a me, lo faccia al signor Ministro, o io non capisco più niente.

Infatti, o Signori, che cosa ci ha detto il signor Ministro? Ha detto: ma non vedete che questa sproporzione enorme che vi è nel calcolo finale della rendita sia censuaria, sia reale dei 250 mila ettari venduti posta a confronto colla totale estensione dei terreni censuati dello Stato, voi l'ottenete perchè non avete tenuto conto della diversità della coltura? Ma o io ho assolutamente perduto il lume dell'intelletto, o questo è appunto il principale argomento del quale mi son valso per combattere il progetto del signor Ministro ed i suoi risultati.

Che cosa ho detto io per quasi metà del mio lungo discorso? Ho detto: voi non avete tenuto conto della varietà delle colture; di maniera che lo scutato applicato ad una pertica di boschi, l'avete applicato, collo spoglio dei contratti ad una pertica di prato.

Non avendo stabilita questa distinzione di coltura, voi dovevate naturalmente riuscire ad uno squilibrio enorme di valutazione, equilibrio che con un esempio vi mostrai poter stare nella proporzione di 1 a 6.

Ora che questo equilibrio enorme non si può negare nel risultato finale, il signor Ministro mi viene a dire: ma voi non avete tenuto calcolo della varietà delle colture, e viene a ripetere a me quello che per metà del mio discorso ho sempre rimproverato a lui ed al suo progetto!

Il signor Ministro risponde: Ma badate che nella prima circolare si era tenuto conto di questa varietà di coltura. Benissimo; ed è ciò appunto che forma la condanna del sistema in cui più non se ne è tenuto conto nessuno.

Infatti cosa dice nei suoi verbali la Commissione?

Noi non abbiamo potuto raccogliere informazioni che abbiano recato dati sufficienti sulla diversità della coltura; conseguentemente spinti dalla necessità di far presto, siamo andati avanti e abbiamo diramato il nostro modulo nel quale non si tenne verun conto della diversità delle colture.

Del resto, dirò al signor Ministro che io feci di più; non solo ho detto che le diversità di coltura di cui non si è tenuto conto, è tale fonte di sperequazione che poteva dare in pratica risultati diversi da uno a sei; ma ho detto altresì che questa sperequazione riusciva necessariamente di gran lunga maggiore quando i catasti, alcuni erano recentissimi, altri avevano vita da 100 o 125 anni addietro.

Ora dunque perchè mi andate voi ripetendo che non ho tenuto calcolo di questo fatto, quando questo fatto viene a mostrare l'assurdità dei vostri risultati? Quando voi non avete raccolto dato veruno per constatare le stesse varietà di colture?

Io non voglio prolungare di troppo la discussione.

Il conte Di Revel diceva che l'opinione di ciascuno dei Senatori a quest'ora crede sia formata.

Io divido la stessa convinzione; mi resta tuttavia a dire poche parole relative alle osservazioni dell'onorevole signor Ministro circa l'azione, in questa materia, di pretesi partiti politici; ma sono stati i partiti politici che hanno detto agli insinuatori: spogliate i contratti senza tener conto della varietà della coltura? E quando le popolazioni si vedono assoggettate a sproporzione così enorme di tassa: quando questa sproporzione così enorme le porta a dover pagare non più uno, ma due, voi mi parlate di partiti politici?

In questo caso favorite di concedere che siete voi che date la base ai partiti politici per fortemente costituirsi; e che ciò è precisamente quello che vi succede in fatti.

Del resto, chi abbia bene ed attentamente esaminato, e si sia ben penetrato dello spirito del Governo monarchico costituzionale, lungi dal deplorare che vi sia un'opposizione, io credo che debba applaudire alla stessa e desiderare che costantemente si eserciti per procurare, nell'intento comune tanto del partito ministeriale, quanto di quello dell'opposizione, il maggior vantaggio del paese.

Questo è quello che sicuramente non vorrà disconoscere anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pur troppo la storia ci insegna che il Governo parlamentare monarchico ha due estremi, e quando si trucca di dar retta alla voce pubblica, quando la fiducia pubblica non sostiene più quella forma di governo, quando la cittadinanza per i danni patiti si irrita, questa forma di governo eccellente finchè popolare, mette capo da una parte alla repubblica, dall'altra al colpo di Stato.

Io spero che niente di tutto questo succederà da noi, io me ho anzi l'intima certezza e convinzione. Ma se

noi non vogliamo che si giunga ad uno dei due estremi, teniamo vivo, o Signori, lo spirito dell'opposizione, perchè essa sola è quella che richiama al retto ed al giusto di spesso i Ministri che si addormenterebbero troppo facilmente sui loro banchi, o che ben di sovente vedrebbero tutto color di rose come gl'itterici vedono tutto giallo; è l'opposizione che deve richiamare i Ministri al contatto della verità e della necessità di soddisfare l'opinione pubblica, come la regina dittatrice dei governi, che vogliono riescir forti e popolari.

Concludo il mio discorso rinnovando al signor Ministro il tributo di ammirazione per la sua eloquenza.

Ma avrei un'altra osservazione, ed è, che giudicando dall'effetto che quel brillantissimo discorso ha fatto ieri su di me stesso, e misurandolo a quello che deve aver fatto sugli altri miei colleghi, mi pare di aver cominciato a capire perchè un savio della Grecia dall'amministrazione della repubblica volesse esclusi retori, sofisti ed oratori.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non voglio fare un discorso, ma rispondere a qualche appunto dell'onorevole Senatore Farina.

Veramente il Senatore Farina ha confermato il famoso detto di Talleyrand; datemi qualche linea scritta del più gran galantuomo della terra, ed io troverò modo di farlo condannare a morte.

L'onorevole signor Senatore Farina prendendo alla spicciolata ed accoppiando non so quali frasi di un lunghissimo rapporto da me pubblicato nel 1856, mi fa dir cose che veramente sarebbero assurde. Ma io credo di sapere quel che ho detto, o almeno quello che ho voluto dire nel 1856, e non mi resta che a riconfermare per la terza o quarta volta al Senato, che nel 1856, l'onorevole Despines ed io eravamo convinti, che l'imposta prediale rurale degli Stati di terraferma poteva senza grave inconveniente essere aumentata di 7 o 8 milioni: confermo questo fatto.

Presidente. La parola è al signor Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Signori Senatori, io avevo chiesto di parlare sul fine del discorso dell'onorevole Senatore Pareto, il quale mi sembrava che avesse dato a questa discussione una tinta troppo faceta....

Senatore Pareto (con vivacità). Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il signor Senatore Giovanola avrà certamente inteso di dare alla parola faceto il senso...

Senatore Giovanola. Autorizzo il signor Presidente a sostituirne un'altra.

Presidente. Non tocca a me a cambiarla. Chi si è servito di una parola che può esser presa in doppio senso, deve dichiarare che quella parola la intese nel senso più conveniente, o tale che si addica alla qualità di chi l'ha profferita e di quegli cui è stata diretta.

Senatore Giovanola. Dichiaro francamente che non avevo intenzione di offendere il signor Senatore Pareto; non avevo tale intenzione, e se questa parola può essere interpretata in senso offensivo, la ritiro.

Io dicevo che il suo discorso dava una tinta a questa discussione che non mi sembrava convenire alla serietà dall'argomento ed alla penosa situazione in cui ciascuno di noi si trova essendo posto nella dolorosa alternativa, o di venire meno alle supreme necessità della patria ricusando questa legge, o di imporre gravi oneri sopra i suoi concittadini.

Io, come presidente della Commissione governativa, mi credevo obbligato a far notare che gli uomini i quali postergando i loro interessi ed i proprii comodi hanno accettato quello spinoso ufficio assumendo un lavoro improbo pel servizio della patria, ed esponendosi alla impopolarità che doveva loro derivarne, erano preparati e disposti a qualunque censura, ma non ad essere fatti oggetto di ridicolo nel più elevato consesso dello Stato.

Credevo che questa impressione che ha fatto a me il discorso pronunziato dall'onorevole Senatore Pareto sia stata sentita anche dai miei vicini; è cosa di fatto e me ne appello al Senato, ognuno può guardarlo dal suo punto di vista; per me, lo confesso, è stata una impressione dolorosa. Ma avendo riflesso alla nobiltà di carattere che tutti riconoscono nel distinto patriotta, nel benemerito cittadino che è il signor Senatore Pareto mi sono in breve tempo convinto che egli non avesse avuto intenzione di offendere la Commissione governativa.

Il signor Presidente può farmi testimonianza che lo avevo pregato di cancellare il mio nome dall'elenco dei Senatori iscritti per l'ulteriore discussione.

Ciò che ora m'induce a parlare è una notizia che ieri ho rilevato dall'eloquente discorso dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale accennava come la Commissione governativa venisse accusata di non assumere la responsabilità della sua proposta.

Quest'accusa io non l'avevo sentita, forse perchè ero uscito dalla sala nel momento che fu pronunziata, ed ora mi sento in dovere di altamente protestare contro tale asserzione.

Gli uomini d'onore non rifiutano la responsabilità dei loro atti. La Commissione governativa in tutte le sue deliberazioni non ha mai detto che essa respingesse la solidarietà di quello che aveva fatto; e nelle parole che io ho pronunziate in questo recinto, non si può trovare il concetto che io volessi sottrarmi alla responsabilità del mio operato.

Io ho bene potuto esprimere un rincrescimento per le contingibili conseguenze, ma il Senato sa, che il rincrescimento del dolore altrui si risente anche quando è cagionato da cause giuste e necessarie.

Io dunque dichiaro esplicitamente che la Commissione governativa ne assume interamente la responsabilità morale, non la politica, la quale in proprio appartiene ai Ministri della Corona.

Dopo ciò io non dovrei entrare nuovamente nella discussione poichè le ampie spiegazioni date così eloquentemente dal signor Ministro, e così dottamente dal Commissario regio, ed i discorsi assai pregiati pronunziati anche dagli altri oratori che difesero il progetto, parmi abbiano risposto a tutte le obiezioni che furono fatte al medesimo: pure mi credo in debito di esporre qualche considerazione sopra il metodo di critica tenuto dall'onorevole Senatore Farina.

Io lo dichiaro senza reticenze, ammiro ed encomio sinceramente l'operosità e la diligenza con cui il nostro egregio collega si pose a studiare per entro a quei difficili ed intricati lavori della Commissione governativa; e sono persuaso che se esso avesse avuto un tempo più largo a sua disposizione, avrebbe maturato meglio i suoi giudizi e non sarebbe incorso nel difetto medesimo che egli appone alla Commissione governativa: chè la necessaria precipitazione dei suoi giudizi non gli lasciò afferrare tutte le ragioni intime delle conclusioni prese dalla Commissione. E ciò non è da maravigliare: un lavoro così complesso e sottile, fatto dagli uomini più competenti; non parlo di me, che non me ne intendo, ma è certo che nella Commissione governativa erano gli uomini più pratici di tutte le amministrazioni censuarie d'Italia; questo lavoro doveva essere studiato, analizzato con maggior maturità di consiglio. Sono certo che una maggiore meditazione avrebbe fatto rilevare all'onorevole Senatore Farina che qui trattasi di una valutazione non assoluta ma relativa; e che tutti i lunghi suoi ragionamenti per provare le conseguenze erronee che potevano nascere dal non aver tenuto conto della variata coltura non possono avere molto peso, perchè il medesimo sistema è stato applicato egualmente a tutte le parti del Regno. Se può esservi stato errore da una parte, vi sarà stato compenso dall'altra. Se la modificazione di coltura ha variato il valore in più, poteva variarlo anche in meno; dunque il più e il meno si compensano.

Ha detto pure: voi vi difendete male contro l'accusa del colore regionale che avete dato alla legge, asserendo che i vostri compartimenti non sono che circoscrizioni catastali; e perchè riuniste i catasti piemontesi cogli ex-milanesi, coi liguri?

La cosa è facile a spiegarsi; la terraferma piemontese è tutta nello stato di *non-catasto*, in quanto che vero catasto omogeneo non vi esiste. È vero che vi sono comuni in cui trovansi in vigore i catasti milanesi; ma siccome questi non furono regolarmente conservati, non può farsene sicura fidanza; valga a prova che lo scudo nei sei circondarii di censo milanese non porta la medesima aliquota d'imposta.

Così nella Liguria si rileva dal progetto ministeriale del subpartito presentato alla Camera dei Deputati una enorme aperequazione, essendo il circondario di Genova aumentato, se non erro, del 50 al 60 per cento, mentre quello di Albenga venne più che duplicato; ciò prova che anche la Liguria non ha uniformità di ca-

tasto. Quando si è nominato il compartimento catastale piemontese si è inteso di dire compartimento del *caos censuario*, dell'assenza di un catasto regolare.

Ha poi accennato l'onorevole Senatore che non si tratta solo di una sola inesattezza, di un solo errore, ma di moltissimi fatti erronei.

È facile quando non si è abbastanza approfondito lo studio di questioni assai intricate, il ciò credere; ma bisognerebbe esaminare accuratamente tutti gli elementi di calcolo per vedere se tutti i supposti errori sieno tali.

Ha ripetuto l'obbiezione della tenuità dei contratti.

La tenuità dei contratti si può considerare sotto due aspetti; tenuità del numero dei contratti, e dei valori dedotti in contratto.

Quanto alla pochezza del numero l'esperienza ha dimostrato che, quando si opera sopra larghe basi, un discreto numero di contratti basta a dare il rapporto di proporzioni e l'aggiunta di nuovi contratti non fa che ripetere i medesimi risultati.

E non esercita neppure influenza l'eventualità che i foudi dedotti in contratto appartengano alla categoria più censita; perchè si tratta soltanto di determinare il rapporto fra il capitale e la lira d'estimo il quale è sempre eguale in qualunque categoria di beni.

Quanto poi alla piccolezza del prezzo dei valori compresi nei contratti, è stato trovato opportuno rimedio nella formola dell'onorevole Deputato Possenti, della quale si è voluto far cenno con qualche leggerezza. L'onorevole Senatore Cambray Digny ne ha spiegato ieri lucidamente l'ufficio.

L'onorevole Senatore Farina ha pure negato l'approssimazione dei risultati di diversi sistemi. Ma basta leggere uno degli stati che venne distribuito in principio di questa discussione per convincersi che i contingenti normali accettati dalla Camera dei Deputati per il 1867 sono pressochè identici alla media degli ultimi risultati dei vari sistemi; se vi è qualche differenza è appunto per i temperamenti introdotti a favore del Piemonte, della Toscana e della Sicilia, i quali compartimenti hanno tutti un contingente inferiore alla media suddetta.

Mi rincresce di annoiare nuovamente il Senato con cifre, ma non posso tacere che sul totale dei 104 milioni la media per il Piemonte è di lire 19,635,925, mentre il contingente a lui applicato corrisponde a lire 19,151,999 con una diminuzione di lire 483,926; Per la Toscana la media è di lire 8,297,885, il contingente normale lire 7,888,722, risparmio lire 409,163; per la Sicilia la media lire 10,123,323, il contingente lire 9,714,336, risparmio lire 408,987.

Dunque anche da questa prova si vede che i tre progetti elaborati nel seno della Commissione sono assai prossimi e che le loro risultanze vennero temperate da equi riguardi per quei compartimenti che devono subire un maggior aumento di imposta.

Si è tanto parlato d'intuizione: se si fosse operato

per semplice intuizione, la Commissione governativa non avrebbe tenuto 35 adunanze generali; le sue sotto-Commissioni non si sarebbero radunate più di 100 volte; alcuni de' suoi membri non avrebbero sostenuto colossali fatiche, e gli orfani del segretario, Pincetti non lamenterebbero l'immatura perdita del loro padre!

Sapete, o Signori, chi giudica coll'intuizione? Coloro i quali, avendo sentito che si è scoperto qualche errore, qualche inesattezza nel vasto lavoro della approssimativa soluzione proposta, si appoggiano per condannare l'intero lavoro della Commissione, alla frase poetica: *ab uno disce omnes*.

Questa frase venne pronunciata da Virgilio; ma in in quale circostanza? Essa fu usata per esprimere l'esagerazione dell'odio che si nutre contro i nemici della patria.

Non è il Senato certamente che vorrà giudicare di questa legge col risentimento che può destare in alcuno il dolore delle sue conseguenze.

I nostri repubblicani del medio evo ebbero grandi virtù, ma la loro libertà fu breve, venne macchiata da atroci delitti e contristata da grandi dolori! e perchè, o Signori? Perchè lasciarono troppo facilmente degenerare i dissensi di opinione in odii personali.

Solo colla temperanza delle passioni, colla conciliazione degli animi, colla reciproca abnegazione, colla vicendevole confidenza, noi potremo giungere a consolidare e rendere stabili e benefiche la libertà, l'unità d'Italia.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Laconi.

Senatore Pareto. Io avevo domandata la parola per un fatto personale.

Presidente. Io gli darò la parola per un fatto personale; ma prego il signor Senatore Pareto di limitarsi puramente al fatto personale a termini del regolamento.

Senatore Pareto. Osservo al signor Presidente che il regolamento lo conosco quant'altri, e so cosa io debba dire.

Io non credeva che dopo gli atti della mia vita, i quali certamente non hanno fatto di me un uomo tanto leggiadro, potessi essere accusato di portar la facezia in una questione così seria...

Voci. Quella parola fu ritirata.

Senatore Scialoja. La parola è stata ritirata.

Presidente. La parola è stata ritirata, ed io sinceramente posso rendermi mallevadore che il Senatore Giovanola colla mal scelta parola, non ha avuto intenzione di offendere chicchessia, onde pregherei il Senatore Pareto a voler prescindere da questa discussione.

Senatore Pareto. Io volevo solamente osservare che quando dissi che il signor Quintino Sella aveva misurato il Monviso per via di medie, non ho inteso di offendere nessuno, e nemmeno intendo di essere offeso.

Presidente. Nessuno ha voluto offendere e nessuno è stato offeso.

Senatore Laconi. L'altro giorno il signor Ministro nel confermare la negativa data al Senatore Siotto-Pintor contro le mie osservazioni riguardanti le classi in cui furono collocate la Sardegna ed il Napolitano, mi diceva che queste classi non erano entrate a formar parte della legge e mi invitava a studiare una tabella che mi fece comunicare.

Io rispondeva che avrei esaminata la questione, e se mi fosse risultato da questo esame essere io incorso in un errore, avrei confessato il mio sbaglio e mi sarei ritrattato.

Ora debbo dichiarare che non sono nel caso di ritrattarmi, e anzi sono sempre più convinto che le classi a cui accennava fanno parte della legge che discutiamo, e la tabella che mi è stata comunicata dal signor Ministro mi rende più facile il dimostrare, come realmente queste classi esistono e fanno parte della legge.

Eccone la dimostrazione. Il progetto di legge del Ministero è basato su quello della Commissione colla sola differenza (come risulta dall'ultima colonna della tabella della relazione finale della Commissione a carte 55) che il Ministero ha aumentato del 10 per cento i contributi, ossia i contingenti proposti dalla Commissione.

La Commissione, a suo turno, ha proposti i diversi contingenti per cento milioni. Questo progetto non è altro che il progetto Possenti o la media dei due progetti Possenti, N. 2 e 3, colonne 7, 8 e 9 della tabella accennata, colla sola differenza che si sono aumentate al compartimento della Lombardia 662,000 lire che si sono diminuite al Piemonte, si è aumentato il compartimento delle provincie ex pontificie, e si sono diminuite alla Toscana lire 200,000.

Quanto agli altri compartimenti le cifre sono rimaste intatte.

Ora, o Signori, questo secondo progetto Possenti, che è uno dei termini della media approvata dalla Commissione, è stabilito sopra criteri statistici ed economici, e vi sono stabilite tre classi.

Nella prima si colloca la Lombardia ed il Piemonte.

Nella seconda si collocano altri compartimenti e la Sardegna.

Nella terza altri compartimenti e Napoli.

È dunque provato che vi sono in questo progetto di legge delle classificazioni, e che in queste la Sardegna è stata classificata come più ricca del Napolitano.

A me premeva di dimostrare la verità di quanto ho asserito e credo che non se ne possa più dubitare.

Del resto quanta sia l'importanza di questa classificazione avrò occasione di dirlo quando riprenderò la parola sull'articolo primo della legge.

Io credo che la differenza che ciò apporta alla Sardegna non sia di poca importanza. Ma di questo farò cenno allora che riprenderò la parola.

Poichè ho la parola io dirò anche il mio sentimento sul progetto di legge che discutiamo.

Confesso la necessità della perequazione, confesso pure esservi la necessità di aumentare l'imposta fon-

diaria di dieci e forse anche più milioni, come sarà necessario col tempo; però non posso approvare il metodo tenuto.

Parmi che nello spazio di tre anni impiegati a ricercare i termini di probabilità, si sarebbe potuto adottare un sistema più certo, si sarebbe potuto fare come si è fatto in Sardegna, un catasto provvisorio, e certo gli elementi che si hanno sul continente sono molto migliori che non erano quelli della Sardegna, quindi più facile a farlo. Io credo che si sarebbe fatto un progetto migliore e meno impugnabile che non il presente.

Forse se si fosse fatto questo catasto provvisorio si avrebbe avuto anche il vantaggio di stabilire l'imposta per quote, e con ciò si sarebbero evitate le grandi questioni, che si sono agitate nel Parlamento, e che potrebbero pure nascere nello Stato.

Quindi io non approvo il metodo tenuto. Di più nel metodo adottato vi sono errori, arbitrii che mi sembra rechino molto pregiudizio ad alcuni compartimenti.

Intendo di riprendere la parola appunto per tentare di rimediare a questi inconvenienti; e sarei ben contento allora di votare questa legge, ma nello stato in cui si trova non credo di poterla votare.

Commissario Regio. Prendo la parola non per fare una discussione, nè per entrare in minute particolarità riguardo a tutto ciò che ha detto l'onorevole Senatore Laconi, ma unicamente per rimettere la questione sul suo vero terreno, per rettificare le impressioni, secondo me erronee che egli ha ricevuto dagli atti della Commissione governativa.

Egli disse che i lavori della Commissione governativa procedettero mediante divisioni di compartimenti in classi prima, seconda, terza, ecc., e che la Sardegna fu compresa in una classe che non le competeva. A questo proposito io posso assicurare il Senato che la base fondamentale del lavoro della Commissione governativa poggia principalmente sui dati che si trovano registrati nella seconda relazione Arnò a pagina 547 nella quale trovasi sviluppato il terzo calcolo sui contratti di compra e vendita, istituito dall'onorevole Del Maino in seguito alle lunghe ed animate discussioni avvenute nel seno del Comitato, calcolo che poggia sostanzialmente sui saggi d'investimento inscritti nell'apposita colonna del detto stato.

Egli è in questo stato che trovasi iscritta la rendita reale di tutti i compartimenti, e che ascende alla complessiva somma di L. 872.102.000, come risulta anche dallo stato che ho avuto l'onore di far distribuire al Senato.

La divisione in classi accennata dall'onorevole preopinante altro non è, fuorchè un metodo speciale a cui l'onorevole Possenti è ricorso colla feracità del suo ingegno e colla sua operosità per arrivare a dare quelle dimostrazioni scientifiche che gli occorre per le molteplici combinazioni da esso fatte per giungere alla

determinazione della rendita reale di ciascun compartimento.

L'onorevole preopinante pare creda che per questo calcolo la Sardegna sia molto più aggravata di quello che lo dovrebbe essere, tanto più, secondo che mi pare abbia detto, se si confronta colle provincie napoletane.

Egli è probabile che io nel corso della discussione di questa legge debba ancora intrattenere il Senato sopra alcuni confronti generali tra compartimento e compartimento per dimostrarne la rispettiva condizione in ordine alla perequazione.

Intanto per ciò che riguarda l'isola di Sardegna in confronto colle provincie napoletane basti il ritenere che i terreni della Sardegna, come risulta dall'allegato C e dal progetto di legge ministeriale, vengono ad essere quotati in ragione di lire 10½ per ettare, mentre le provincie napoletane sono quotate in ragione di lire 4 24 ciascun ettare e la Sicilia in ragione di lire 3 06.

Da ciò voi vedete, o Signori, che il timore che la Sardegna sia molto più gravata delle provincie napoletane non ha fondamento, essendo essa quotata un solo quarto di ciò che lo sieno le provincie napoletane.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Laconi. Se mi si volesse permettere, direi solo una parola in risposta al Ministro allo scopo anche di por termine a questo incidente.

Presidente. Non posso assecondare il suo desiderio, mentre la parola spetta ora al Senatore Audiffredi, dopo al Senatore Siotto-Pintor, indi verrà lei. Io spero che i signori Senatori vorranno restringersi possibilmente nelle loro osservazioni perchè la materia è stata già molto discussa, sicchè in questa stessa seduta si possa porre termine alla discussione generale, riservata ancora la parola al Relatore della Commissione.

Senatore Laconi. Se il Senato vuol passare alla chiusura della discussione generale, io giacchè devo nuovamente parlare sull'articolo primo, rinunzierei alla parola su questo incidente.

Presidente. Allora si riserva di parlare...

Ministro delle Finanze. Mi sembra che la questione è semplicissima, essa nasce da un equivoco, l'onorevole Laconi parlò di uno degli studi che si sono fatti, noi parliamo invece della legge; in uno di questi studi vi sarà forse quanto accenna l'onorevole Senatore Laconi, ma nella legge non c'entra classificazione di sorta.

Senatore Laconi. Risponderò al signor Ministro, quando verrà in discussione l'articolo primo.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io appartengo ad una delle provincie maggiormente aggravate di contributo in conseguenza di questa legge. Io credo, o Signori, che mentre noi cerchiamo di fare un riparto equitativo fra i diversi Stati d'Italia, non vogliamo colpire d'in-

giustizia le antiche provincie, che voi sapete hanno fatto tanti sacrifici e sono così benemerite della causa nazionale.

Qual è il risultato pratico di questa legge? Che nel mentre sarebbero congruagliate le imposte fra i diversi Stati d'Italia, nelle antiche provincie, ove per disgrazia nostra siamo i più sperequati, questa legge verrebbe ancora ad aggravare l'estrema disuguaglianza dell'imposta sulle proprietà stabili.

È questa, credetelo, o Signori, l'unica ragione di malcontento che è fortemente sentito dalle popolazioni di queste provincie.

Le popolazioni dicono: noi non contestiamo la giustizia del riparto fissato dalla Commissione, ma crediamo che un giusto riparto proporzionale venga stabilito anche per noi. Su questa base verrebbe rimossa ogni difficoltà nell'applicazione della legge; ma questa qual è formulata reca un riparto ingiustissimo contro il quale si è replicatamente protestato nel nostro Parlamento.

Io credo adunque conforme a giustizia di proporre che ogni aumento d'imposta venga ritardato sino a che sia fatto il riparto proporzionale nelle antiche provincie.

I nostri interessi economici versano in tristi condizioni. Dal 1848 in qua, non già dal Governo, ma dai comuni e dalle provincie furono duplicate ed anche in molti luoghi triplicate le imposte sulle proprietà stabili. È facile adunque il farsi una giusta idea quanto riesca gravoso ogni aumento d'imposte dirette.

Il signor Ministro nel suo discorso di ieri ha riconosciuto che i maggiori sperequatori delle imposte sono i comuni. Questi in certo grado hanno preoccupato i giusti diritti del Governo.

Sì, o signori, io credo che le imposte dirette come più gravose delle altre s'ano meritevoli di essere sanzionate dal potere legislativo. È ingiusto di accordare agli amministratori dei piccoli comuni un arbitrio così grande, come è quello di duplicare, di triplicare le imposte. Ma, diranno i legislatori, spetta ai possidenti il tutelare i loro interessi; questo però in pratica non è possibile, i maggiori possidenti non dimorano nei piccoli comuni, quindi loro sfugge quell'influenza di cui abusano molte persone del luogo che hanno maggiori relazioni coi piccoli contribuenti.

Voi sapete che la legge comunale accorda il diritto di voto anche a quelli che non pagano gli aumenti dell'imposta; le persone di qualche istruzione e capacità possono facilmente acquistare un'influenza maggiore dei loro meriti, possono facilmente acquistare preponderanza nei consigli comunali. Questo pur troppo è il male che si aggrava da alcuni anni nei piccoli paesi. Molti comuni stanziavano spese sproporzionate ai loro mezzi.

Vi sono dei comuni che non hanno entrate dirette che stanziavano forti aggravii ai contribuenti per opere di lusso, trascurando quelle più necessarie di riparazione alle strade, trascurando l'istruzione pubblica.

Insomma un limite alla libertà dell'imposta dei comuni è il solo mezzo di assicurare gl'interessi della classe possidente, come pure di mantenere la perequazione delle imposte. Questo è il fondo della questione, che il signor Ministro ha riconosciuto: speriamo adunque che la voglia sostenere nell'occasione in cui sarà discussa la nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale nell'altro ramo del Parlamento.

Io vi diceva che le circostanze finanziarie hanno peggiorato nelle antiche provincie, posso addurvi in prova di questo fatto che il valore delle proprietà stabili è diminuito di oltre il 30 per cento ed in alcuni luoghi anche del quarantacinque per cento. Questo che io dico non è esagerazione, son fatti che voi stessi potete verificare.

Ora le proprietà sono generalmente deprezzate, diuno ne vuole, perchè non sa quale sarà la rendita che potrà conservare.

Vengo ad altro soggetto; ho sentito che si è parlato di conciliazione! Ma quando mai si deve pronunciare questa parola? Vi è mai stato dissenso tra le provincie settentrionali e quelle meridionali? Mai e poi mai; noi siamo lieti di quello che abbiamo fatto, ci onoriamo di aver contribuito al vantaggio loro, ma noi speriamo da loro altresì quella giustizia che ci viene di ragione nel riparto delle nostre imposte.

Quanto poi alle viste finanziarie del signor Ministro, dico sinceramente che non divido le sue opinioni. Io non credo ormai che questi venti milioni possano essere di grande sollievo al nostro erario il quale versa in circostanze assai gravi. Quest'aumento d'imposte non è sufficiente a riempire questo vuoto, altre risorse saranno necessarie. Io spero che il Ministero ne farà ricerca, e che non adegnerà neanche di estendere alcune delle nostre tasse, di cui ci ha sollevato, alle nuove provincie.

È cosa dolorosa il dirlo; le imposte sono dispiacevoli a tutti, ma se vogliamo l'Italia forte, se la vogliamo indipendente, è necessario stabilire nuove imposte.

Non è dunque da questo luto che io mi opponga. faccio appello alla generosità ed al patriottismo delle provincie meridionali, onde vogliano sottomettersi a quei sacrifici che noi abbiamo sopportato con rassegnazione per tanto tempo, allora vedremo consolidata la grande opera dell'unità nazionale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Poichè l'onorevole signor Ministro mi ha fatto sapere che risponderà domani alle mie interpellanze, rinunzio alla parola.

Mio unico intendimento era di pregare il signor Ministro a rispondermi, perchè avendo parlato di tutte le provincie e fatto ragione a tutte, non aveva però parlato affatto dell'isola di Sardegna, nè sul catasto della Sardegna, nè sulle mie interpellanze, se cioè i 400,000 ettari di terreno adempvibile sono o no compresi nella somma che si addossa all'isola di Sardegna.

Ministro delle Finanze. Non ho risposto a questa

interpellanza perchè mi pareva più acconcio il rispondervi in una discussione peculiare.

Senatore Stotto-Pintor. Ho rinunciato alla parola per oggi, ma mi riservo di prenderla in seguito.

Presidente. La lista degli oratori inscritti essendo esaurita, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale, riservando la parola al signor Relatore della Commissione.

Chi intende chiuderla con questa riserva, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Domani dunque al tocco preciso, seguito della discussione su questo progetto di legge.

La parola spetterà al signor Relatore della Commissione.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXX.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggio — Riassunto del Relatore — Emendamento del Senatore Piazza all'articolo 1 e successivo svolgimento — Revisione di esso — Proposta del Senatore Laconi rispetto alla quota della Sardegna e risposta del Commissario Regio — Osservazioni del Ministro delle Finanze e risposta al Senatore Siotto-Pintor — Interpellanze del Senatore Di Revel al Presidente del Consiglio — Risposta di esso e schiarimenti sul Bilancio del 1865 — Osservazioni e proposta del Senatore Di Revel all'articolo 1 — Schiarimenti del Ministro dei Lavori Pubblici — Aggiornamento della discussione a lunedì

La seduta è aperta a ore 1 1/4.

È presente il Regio Commissario, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, quelli dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3527. Parecchi abitanti del Comune di Sautu-buca (Sicilia) in numero di 144. (Petizione identica a quella segnata col N. 3473.) »

« 3528. Alcuni abitanti del Comune di Chiusa-Sclafani (Sicilia) in numero di 83. (Petizione identica al N. 3473.) »

« 3529. Numero 332 abitanti del Comune di Carini (Sicilia). (Petizione identica al N. 3473, mancante dell'autenticità delle firme.) »

Presidente. La Camera di commercio ed arti di Carrara fa omaggio al Senato di due esemplari del suo *Annuario per l'anno 1863*.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDARIA.

Presidente. Prego i signori Senatori di voler prendere i loro posti, poichè si sta per intraprendere la discussione.

La parola è al signor Relatore della Commissione.

Senatore **Lauxi**, *Relatore*. Penoso e ad un tempo inglorioso compito è questo di un Relatore il quale, sia pure a titolo di breve riassunto, deve parlare dopo tanti oratori senza speranza che di ripetere le cose dette da altri, senza lusinga di fare alcuna conversione. E questa circostanza penosa per Relatore tanto più si avvera in questo momento dopo che nel discorso di ieri l'altro, il signor Ministro delle Finanze, come fece notare ieri l'onorevole nostro collega Siotto-Pintor, parlò

di tutto e di tutti, e per così dire mi tolse di bocca il pane.

Però se il dovere che sto per adempiere non fosse già nelle consuetudini del Senato, mi spetterebbe nulladimeno per difendere la Commissione da alcuni appunti che sono stati fatti, ed anche per difendere questo meschino Relatore forzato; poichè se per giusto apprezzamento, mi sono tenuto e mi tengo piccino, non vorrei poi impicciolirmi tanto da scomparire affatto.

Perciò non posso accettare il giudizio che portò l'onorevole Senatore Arnulfo su quanto io ho scritto nella relazione riguardo al fatto della sussistente sperequazione.

Non l'accetto nella estensione che egli ha creduto dare a quella mia frase di *coscienza universale*, quasi che io avessi voluto dire, che il fatto della sperequazione era veramente noto a tutti od a quasi tutti i cittadini del Regno.

Occorre spesso che dei veri morali, dei veri scientifici si dicono noti a tutti, ma sempre s'intende di coloro che per istruzione, per lumi speciali, per pratica di quelle cose si possono comprendere sotto il nome di tutti; e se non temessi che l'egregio nostro collega conte Mamiani mi desse un rabuffo, oserei far osservare che anche alcuni principii che si danno per fondamento a sistemi filosofici, perchè si dicono *nella coscienza universale*, se intorlo ai medesimi interrogaste l'immensa maggioranza dei cittadini, e specialmente i nostri buoni agricoltori, i nostri bravi artigiani, vi risponderebbero che non solo non ne sanno, ma non ne intendono un acca.

Però se quella parola *universale* ha potuto spiacere all'onorevole Senatore, io non ci tengo, purchè rimanga il concetto, solo dovrei dolermi amichevolmente che l'onorevole Arnulfo a me che ho letto e riletto alla Commissione quel mio lavoro, a me che docilissimo anche ai consigli della minoranza ne ho stralciate alcune parti, altre ne ho modificate, non abbia usato la fraterna carità di avvertirmene. *Dic inter te et illum.*

Io ho detto salvo il concetto, che cioè il fatto della sperequazione era noto generalmente; e qui mi basti ricordare al Senato quanto minutamente vi esponeva l'onorevole Giovanola sulle circostanze che spinsero alla nomina della Commissione, sulla insistenza della Camera dei Deputati, perchè al fatto suddetto si ponesse, e colla maggior sollecitudine, opportuno rimedio.

Poichè i Deputati rappresentando anche i bisogni, i desiderii dei loro paesi, dei loro elettori, è giuocoforza da tale insistenza dedurre che il bisogno, il desiderio della perequazione era generalmente sentito; ma a che la perequazione se la sperequazione non fosse?

Quindi nemmeno accetto che quasi assurda cosa io abbia profferito, quando osservai che i lazi vennero dopo conosciute le conclusioni della Commissione governativa, non quando la Commissione venne creata.

Ma, signori Senatori, io ragionava, in quel punto

della Relazione, sul solo fatto che la sperequazione fosse, e che generalmente si conoscesse, ed è precisamente quando fu creata la Commissione che si sarebbe dovuto dire: perchè gettar tempo e spesa, e fare ingentissimi lavori se sperequazione non c'è, e se perciò perequazione non occorre?

Non posso nemmeno rassegnarmi al rimprovero dell'amico mio l'onorevole Senatore Farina, allorchè dice che il Relatore di quella, secondo lui, disgraziata tabella C C, dedusse senza più che tutto fosse stato bene operato dalla Commissione governativa. Mi perdoni l'amico mio, ma egli non ha seguito il filo del mio ragionamento. Io rispondeva al quesito: se eravi ineguale trattamento di tributo fondiario fra i diversi compartimenti catastrali. Ebbene, prima esposi le ragioni per le quali la sperequazione era a presumersi, poi dissi che se ne erano cercate le prove cogli studii della Commissione nella detta tabella, io dissi apertamente, solo accennai ai *risultamenti finali*.

Ora che quegli studii si sono fatti, e come si sono fatti già lo dissero l'onorevole Giovanola e l'onorevole Commissario regio, e più minutamente ognuno di voi può rilevarlo dalla difesa dell'onorevole Possenti in un opuscolo distribuito in Senato.

Finalmente per quanto mi riguarda personalmente, devo osservare all'altro mio amico l'onorevole Senatore Pareto, che se citai con qualifiche i tre Ministri delle Finanze che in qualche modo ebbero mano nei lavori della Commissione, fu solo per rinforzare quell'argomento che a favore della Commissione io trovo dalle diverse specialità (per i diversi generi di cognizioni) che ne facevano parte.

Se in quelle qualifiche io avessi errato, ne faccio accusa; ma l'onorevole Pareto che da 50 anni mi conosce, non può credere che io abbia voluto adulare chicchessia; ei ben sa che neppure io posso far parte di una società di mutua ammirazione; perchè anche in una società mutua, bisogna pur mettere qualche capitale, ed io di capitali di ammirabilità non ne ho, io che posso pretendere all'epitaffio di Pirron e qualificarmi « *rien, pas même académicien.* »

Ma l'onorevole Senatore Pareto ha fatto un appunto alla Commissione al quale è mio dovere rispondere.

L'onorevole Pareto, se ho ben compreso, ha qualificato la relazione e il voto della Commissione quasi una proposta di abdicazione per parte del Senato, quasi che interamente si rimettesse al merito della Commissione e al voto della Camera dei Deputati.

Signori, io non saprei dove rinviare tua traccia di proposta abdicazione.

Non la posso trovare nella conclusione per l'approvazione pura e semplice della legge, giacchè su 10 progetti che si propongono al Senato, 7 od 8 finiscono per essere proposti per l'accettazione pura e semplice, senza che nessun siasi immaginato che sia questa una abdicazione, decchè qualunque sia la proposta che si

fa al Senato, se si propone al Senato di esprimere il suo voto, si riconosce la sua competenza.

Forse che noi abbiamo nemmeno lasciato immaginare che il Senato non possa respingere o modificare questa legge? Ma voi trovate nella relazione scritto chiaramente, che se nei riflessi che ivi sono svolti, e che avrò campo di ripetere fra poco, se soprattutto predominata dall'importanza e dall'urgenza della legge la Commissione proponeva di approvare il progetto puramente e semplicemente, tranne in un certo determinato caso, non credeva di proporre nè il rigetto, nè la emendazione della legge, significando così che rigetto ed emendazione avrebbe potuto proporre. Credo dunque che lo stesso mio onorevole stimatissimo amico Senatore Pareto potrà trovare che era esagerata la frase di quell'appunto. Del resto come non avrebbe la Commissione vostra ottemperato, ceduto più che ordinariamente non si faccia all'autorità che risultava dallo studio della Commissione governativa, e dalla discussione dell'altra Camera del Parlamento?

Io ho sentito tutti, e difensori, ed avversari della legge fare i più ampi elogi alle persone distintissime per cognizioni e per carattere che erano state chiamate a far parte della Commissione.

La maggioranza della vostra Commissione ha convenuto in questo giudizio, e credo che fosse logica la conclusione, di accordare un gran peso ai loro lavori, a quei lavori così minuti e così a lungo dibattuti e terminati con certe transazioni, di cui mi riservo di parlare.

Così pure è indubitato che senza per nulla abdicare alla rispettiva indipendenza dei due rami del Parlamento è d'uso di averci reciprocamente un grande riguardo.

E sicuramente se il Senato tratta con maggiore riguardo una legge quando gli viene già approvata dalla Camera dei Deputati, come reciprocamente, e ne abbiamo avuto anche in quest'anno diversi esempi, la Camera dei Deputati tratta con speciali riguardi i progetti di legge che le vengono già approvati dal Senato. Che se qualche cosa ha creduto la Commissione di ravvisare non legalmente, ma moralmente più autorevole in questa occasione, è stata la lunga e matura discussione che di questa legge si fece nell'altro ramo del Parlamento. Nè può dirsi che abbiamo proposto al Senato di non entrare nei particolari della legge, nei minuti calcoli che hanno servito di base alla Commissione governativa.

Noi non abbiamo creduto di farlo, e l'abbiamo detto, ma sicuramente siamo stati ben rispettosi ad un sistema diverso che i Senatori avessero adottato in questa discussione, a segno che quando io ho detto nell'esordio della mia relazione che la stessa scelta di me a Relatore indicava questa linea di condotta e che quando la Commissione avesse creduto di entrare in minuti dettagli e discussione di cifre, ovvero di entrare in un campo più scientifico, avrebbe portato i suoi voti sopra

altra persona, non solo ho detto la verità, ma debbo notare che appunto la Commissione calcolava su quei membri che avevano pur fatto parte della Commissione governativa, i quali di queste cifre e di questi calcoli erano perfettamente edotti. E fu per particolare delicatezza che essi stessi desiderarono di non essere rappresentanti anche di questa Commissione.

Per eguale delicatezza, domando perdono, se commetto un'indiscrezione, desidero di non essere Relatore un altro nostro membro, che avrebbe potuto trattare la questione dal lato scientifico, perchè avendo altre volte sostenuto un sistema diverso, ed ora per la imponenza delle circostanze essendo venuto necessariamente nell'opinione di adottare la legge, non voleva essere posto nella necessità di ripetere qual era il suo sistema, come diversificava da questo, quali erano le circostanze che lo avevano avvinto alla maggioranza.

Forse l'operato della Commissione della quale non sono stato che il fedele espositore, avrebbe potuto avere un carattere più ampio, se i membri della minoranza della medesima avessero creduto di esporre quei cambiamenti che desideravano fare nella legge, quelle disposizioni che intendevano sostituire.

Io rispetto perfettamente il loro diritto, non ho la menoma censura a fare; solamente mi limito a dire, che sarebbe stato strano che la Commissione sempre sotto l'incubo dell'urgenza, si fosse indotta essa stessa a crearsi tutte le difficoltà che potevano nascere per risolverle, prima ancora che fossero presentate.

Si è molto discusso nel Senato intorno a questa legge, ma quei motivi, direi estrinseci, che, come la Commissione vi ha confessato, avevano dominato la sua deliberazione, non sono stati impugnati.

Noi abbiamo trovato nella legge un carattere di importanza e di urgenza, e quest'importanza e questa urgenza abbiamo appoggiato a circostanze politiche, a circostanze finanziarie.

Forse che quelle sono cambiate?

Forse che queste non sono aggravate? Non dirò che poche parole in proposito.

In quanto alle circostanze finanziarie, il Ministro non vi ha detto che non abbia più bisogno di danaro, anzi vi ha detto che ne ha grande necessità, aggiungerò ancora una cosa; noi abbiamo una trattazione che deve aver luogo nell'altra Camera del Parlamento, importantissima, rilevantissima specialmente per il credito pubblico, la situazione del Tesoro. Ora l'altra aula del Parlamento ha deciso di non entrare nell'esame di questa situazione del Tesoro se non sia prima decisa dal Senato la sorte di questa legge.

Ecco adunque una nuova circostanza di urgenza che si aggiunge a quelle che già avevamo accennato.

Io ho parlato di nubi minacciose che si vedevano in diverse parti dell'orizzonte politico, che potevano diradarsi, ma sarebbero torate più minacciose. Forse che in questi due mesi quelle nubi sono sparite?

Non sono sparite, anzi una nuvoletta, che prima non

era, si è sollevata al mezzogiorno, sulle coste dell'Africa. Un'altra nuvola, che va prendendo forma si va innalzando dove sono certe sorgenti minerali, nella Baviera!

Dunque anche dal lato della situazione politica, questa, se non è aggravata, non è affievolita; per lo che il concetto della situazione, che la Commissione si è formato, non credo possa trovare ragionevole opposizione.

È bensì vero, che dal lato finanziario, e l'onorevole Arnolfo, e, se ben ricordo, l'onorevole Ghiglini hanno fatto osservazione, che allo stato un po' ristretto delle nostre finanze, 20 milioni più o meno non sono poi una gran cosa.

Accordo che il poco si può anche tralasciare di dare a chi è ricco, ma per chi è povero, anche il poco vale molto.

Ma dirò di più; riducendo a cifre ciò, che già vi disse l'onor. Ministro delle Finanze nel suo discorso di ieri l'altro, non sono solamente 20 milioni che devono uscire da questa legge in aumento dell'imposta fondiaria, e che entreranno ad impinguare le casse dello Stato, ci è anche l'imposta sulla ricchezza mobile la quale, per comune consenso, non deve attuarsi se non si attua la presente legge.

È vero, che in quest'anno non si calcola l'aumento che può dare la ricchezza mobile se non che a circa 16 milioni, di modo che venti e sedici sono trentasei.

Ma voi sapete che l'imposta sulla ricchezza mobile si era creduta capace, senza grandi sforzi, di gittare 55 milioni; voi sapete, che si è fatto persino rimprovero al Ministro delle Finanze di essersi contentato di questo contingente di soli 30 milioni.

Ora, siccome la ragione dell'accontentarsi di 30 milioni, fa sì che bisognava tenere il contingente per il primo anno alquanto più basso, affinché più sincere e facili venissero le denunce, ed affinché si potesse impiantare quel così detto catasto della ricchezza mobile, e siccome questo contingente deve imporsi di anno in anno, è possibile, che per l'anno venturo questo contingente possa essere elevato, e se non raggiungerà i 55 milioni, possa raggiungere i 50 milioni, ed allora la differenza non sarà più di 36 milioni ma di 52.

Se dunque noi poniamo i 52 milioni ed i 40, ed aggiungiamo quel di più che il Ministro delle Finanze con fondamento ritiene poter ricavare dalle tasse sui fabbricati, noi veniamo prossimamente ai 100 milioni per il biennio del 1864 e del 1865.

Voi vedete che la cifra di 20 milioni che si è trattata con un poco di sprezzo, diventa rispettabile di molto quando assume la forma di cento.

Io credo di poter sorpassare a quella parte di discussione, che fu tanto ripetuta, rimaueggiata, e che riguarda i metodi con i quali la Commissione ha proceduto ne' suoi lavori, ed ha ottenuto il risulato dei contingenti che sono la base di questa legge.

Noi avevamo accennati questi metodi, in miniatura,

nella nostra relazione, giacchè non volendo fare un volume in grande formato della medesima relazione, stampando anche le loro tabelle, e raggruppando cose che a tutti voi erano note, poichè da più mesi distribuite, l'abbiamo ridotto a dimensioni ancora più piccole, mentre un riassunto, una descrizione dei lavori della Commissione in una misura media era già stata fatta, e da tutti era conosciuta; era stata fatta dico, dall'onorevole Relatore della Camera dei Deputati. Quindi io vi diceva in ristretto che metodi diversi sono stati posti in campo dai membri della Commissione e precisamente a seconda delle rispettive cognizioni, delle rispettive specialità di studi; che questi metodi avrebbero condotto sicuramente se presi esclusivamente, a risultati molto imperfetti, che raggruppati insieme col sistema dei compensi che ieri ha ottimamente spiegate l'onorevole Ministro Menabrea, son venuti ad avere non la perfezione, che nessuno ha mai preteso, e meno di tutti la Commissione vostra, ma risulamenti di approssimazione, che trattandosi di durata determinata e breve, potevano rassicurare abbastanza la coscienza della Commissione.

Io non entrò neppure a parlare di un sistema affatto diverso, di quello presentato dall'onorevole Senatore Plezza; egli diversifica troppo dal presente perchè possa essere, allo stato delle cose, argomento del mio discorso. In ogni caso la Commissione si riserva di studiare, se occorre, e di fare le sue osservazioni su questo sistema quando sarà posto in deliberazione.

Durante tutta questa discussione ho veduto i più forti oppositori, quelli che ogni autorità negavano a lavori che furono base alla legge, dichiarare da ultimo che l'avrebbero accettata quando ci fosse qualche attenuazione nella parte che riguarda le antiche provincie sarde di terraferma. Io ho dovuto riconfermarmi nella mia vecchia opinione, che fu abbastanza indicata anche nella relazione, che la vera difficoltà di questa legge sta nella sperequazione che da tanto tempo sussiste in Piemonte.

E qui permettetemi che io vi faccia un cenno di cosa che, essendo emersa nella discussione, non poteva sicuramente far parte della Relazione, ed è la capacità di questo primo compartimento preso nel suo complesso a sopportare un aumento d'imposta prediale.

E soltanto dalla discussione che mi si fe' palese che sia da alcuni anni fa si credeva che l'imposta fondiaria delle antiche provincie fosse capace di sopportare un aumento di alcuni milioni; non dirò gli otto milioni, i sette, i cinque, i sei, ma un ragguarde ole aumento sicuramente.

Non fisso, dico, una cifra, perchè questa cifra è stata contestata. ed io non voglio entrare giudice in questa questione.

Un altro dato ho cercato di conoscere prima di scrivere la relazione, ed il signor Commissario Rabbini mi può esser testimonia come io gli avessi manifestato il desiderio di conoscere qual era l'ammontare dell'imposta

fondiaria, quando i vecchi contingenti furono confermati col regio editto o regio patenti che siano, del 1818 del re Vittorio Emanuele I.

L'onorevole signor Direttore generale con quella cortesia che mai non lo abbandona, ha fatto qualche diligenza, ha fatto istanze, e la risposta fu che non era possibile di raccapezzare questa cifra. Ma prendendola da un diverso lato, cioè dal lato dei diversi sgravi che erano stati fatti, l'altro giorno il signor Ministro delle Finanze ci disse, che la cifra originaria di questa imposta era di poco inferiore al proo che adesso si porrebbe su queste provincie.

Io feci un certo calcolo su questa circostanza, perchè se sin da quell'epoca si pagava un'imposta, che successivamente agravata, ma sgravata qua e là parzialmente, per particolari ragioni, era presso a proo uguale a quella che adesso si ha da imporre, io non poteva a meno di rassicurarmi, tanto più facendo un confronto fra i proprietari di terre di 50 anni fa e quelli d'adesso.

Io non nego che parzialmente ed anche ad interstizi abbastanza vasti, la malattia dell'uva e l'atrofia dei bachi da seta non abbia pregiudicato l'agricoltura; e l'onorevole mio amico Farina sa che anche io conosco per pratica questi flagelli, ma ad ogni modo non credo che non possa dirsi che la situazione dei proprietari presa in complesso non sia vantaggiata.

L'immensa coltivazione del gelso, le immense piantagioni che se ne sono fatte, hanno avuto cominciamento da quell'epoca in poi, e se anche la malattia dei bachi da seta portò via una metà, due terzi di questo prodotto (voglio abbondare nel supposto) l'aumento della coltivazione del gelso è tale che il prodotto, malgrado la malattia, oserei dire, è superiore a quello che era a quei tempi.

L'introduzione del guano, che non data che da circa vent'anni e forse meno, ha portato un immenso vantaggio a tutti quei terreni nei quali per mancanza di pascoli c'è mancanza di bestiame, e per mancanza di bestiame, c'è mancanza d'ingrasso.

Io poi (dico io, perchè sono un possessore delle antiche provincie ed esclusivamente possessore delle antiche provincie) io so cosa si vendeva nel 1818 e nel 1820 il vino ed il grano che ivi si producono, e so i prezzi cui si vendono ora. Dunque io consciamente anche per cognizioni personali devo dire che in molte almeno delle provincie che conosco, la situazione dei proprietari delle terre, in quanto ai loro prodotti, è realmente avvantaggiata in confronto di quell'epoca; quindi stava il mio ragionamento, quel ragionamento a cui accennavo e che serviva a tranquillare la mia coscienza, cioè che se le imposte prediali 50 anni fa, prese il complesso, erano presso a poco quelle che sono ora; se 12 anni or sono potevan avere un aumento di diversi milioni, io credo che non sarà di un immenso aggravio l'imposta che si sta per mettere; e così voglia la Provvidenza che sia! Ma ciò che rende più grave quest'aumento, è come ho già detto, e come

hanno detto e amici ed avversari, la sperequazione che esiste in queste provincie.

Si è detto: guardate, questa perequazione è da un pezzo che la si conosce; sono 12 anni che volete toglierla, pure non si è ancor fatta.

Sono molti più anni che si conosceva, ma io vi dirò qualche cosa di più; sono quasi 50 anni che vi è stato promesso il rimedio.

Quell'editto del 1818 che ha posto l'assetto dell'imposta prediale, ne ha regolato l'esazione, e che è tuttora vigente, dice espressamente che Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele I intende rimediare a questo male dell'ineguagliamento ed iniquo riparto dell'imposta, ed in un articolo dice: « Il nostro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato di rassegnarci il più presto possibile un progetto di catastazione generale. »

Io posso compiangere, e lo compiangio anche per ragioni particolari, che questa sperequazione non sia stata tolta, che questa catastazione o provvisoria o stabile non si sia mai fatta, ma ciò non toglie che quando colla legge attuale si possa credere e credere con fondamento che fra due anni, una, se non perfettissima ma regolare e buona perequazione sarà fatta nell'interno delle provincie, si pensi che si possa accettare anche il nuovo aggravio. Imperocchè parlando come contribuente, se un privato, una società, una nuova impresa fosse venuta a dirmi: sono 50 anni che tu paghi d'imposta più di quello che devi pagare, perchè il tuo Comune, il Comune in cui possiedi è sperequato tu faccia al Comune confinante, perchè il tuo circondario lo è a fronte dei circondari confinanti, e così via via dicendo anche della provincia; e mi soggiungesse: sei contento di pagarmi per due anni una metà di più dell'imposta prediale e poi io metto tutto in regola? Io avrei accettata questa proposta; così mi fosse stata fatta 30 anni fa! Ma molti e diversi sono i riguardi e le circostanze che tendono ad attenuare, a moderare il peso che si aggiunge a queste antiche provincie, e la principale l'ho già accennata, è quella di giungere ad ottenere una perequazione. Ma intanto questo nuovo peso va egli a colpire tutti gli sperequati sulla base stessa dell'attuale sperequazione? No, o Signori, l'aumento dell'imposta non si aggiunge agli attuali contingenti, ma si distribuirà primieramente nei singoli Comuni, e fra i contribuenti, come ho già avuto l'onore di dire nella relazione, in ragione della rendita attuale dei terreni, cioè della media degli ultimi tre anni.

E qui un certo rimedio già lo troviamo, se io non m'inganno a partito; perchè o ci sarà sperequazione relativamente ai ruoli di contribuzione, ossia al catasto, tra possessore e possessore, e ne avremo già una correzione; o vi sarà quell'altra sperequazione che necessariamente è provenuta dal miglioramento di certe colture, come in linea di fatto opportunamente osservava l'onorevole Farina, e in questo caso questo aumento ricadrà in molto maggior parte su quello, che mentre aveva un fondo censito in riguardo ad una

rendita di cento, e invece ne ha adesso un reddito che è di 200; mentre diminuirà per quell'altro possessore, il quale o per essere rimasti i suoi fondi nell'antica coltura, o per aver subite disgrazie recenti, trova i suoi redditi diminuiti in confronto del catasto. Al secondo anno questa perequazione limitata pur sempre all'aumento, si estenderà da Comune a Comune di ogni provincia, e quindi se una fatalità non si mette di nuovo tramezzo, fra due anni sarà fatta questa perequazione interna, mediante Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, ecc., come prescrive la legge; e quindi, siccome questa perequazione dovrà basarsi sulla rendita reale, il complesso della rendita che emergerà dai mezzi adoprati per questa perequazione interna acquisterà un valore rispetto anche alle rendite degli altri compartimenti: dimodochè se aggravio ci è nel contingente, nello stabilire il conguaglio definitivo che dev'essere sottoposto al Parlamento nel 1867, potrà il Governo farne un calcolo, come l'equità e la giustizia comportano.

Qualcheduno degli oppositori diceva; fate l'aumento, ma non fate il conguaglio; qualche altro diceva (l'onorevole Senatore Ghiglini) fate il conguaglio ma non l'aumento. Ciò che vuol dire? Vuol dire che in realtà si vorrebbe che questo peso non ricadesse tutto in una volta su queste provincie.

Ora non posso che replicare le cose già notate dagli altri; ma vi prego di avvertire che per tre anni questo aumento non è applicato che per 2/3: dunque una certa scala vi è. Io non ho nè i mezzi, nè la volontà di vedere questo terzo in che proporzione sta coll'aumento derivante dall'aumento dell'imposta, e quello derivante dalla generale perequazione; ma in ogni modo questa gradazione nel valore del tributo e nel nuovo peso la ci è.

Ma oltre le attenuazioni contenute nella legge, ci è un'altra circostanza che è stata valutata dalla Commissione, stata di nuovo replicata dal signor Ministro come una delle cause di attenuazione in riguardo al Piemonte, ed è il vantaggio che possono avere risentito queste provincie dall'unificazione delle altre tasse, dal nuovo sistema adottato circa le imposte in generale per tutto il Regno.

Gli avversari della legge (comprendo benissimo il perchè) o hanno taciuto, ovvero hanno parlato poco di queste attenuazioni, e un poco più alla distesa ne ha parlato l'onorevole Ghiglini, per ridurle quasi al nulla.

Ora io domando, se sia veramente nulla o poco meno di nulla lo sgravio che deriva a queste provincie dal nuovo sistema di legge sul registro?

Non parlo soltanto della mitigazione delle tariffe ma osservo che queste tariffe non erano che nominative relativamente alle successioni, giacchè dovendosi pagare per l'imposta al lordo dell'asse ereditario, secondo che i debiti formavano o una quarta parte o la metà o i due terzi dell'asse, la tassa di successione del 5, per

esempio, poteva diventare realmente del 10; quella del 10 per cento poteva salire al 12, al 20.

Ora questo è sicuramente un grandissimo beneficio, è la correzione d'un'ingiustizia, non è dono che si sia fatto, si è corretta una grande ingiustizia che la necessità aveva costretto ad accettare; ma sta che questo beneficio si dovette risentire, mentre d'altra parte altre provincie sia per la stessa natura della tassa, sia per la misura delle tariffe hanno sicuramente avuto un nuovo peso, od un accrescimento di carico.

Il signor Senatore Ghiglini ha pure cercato di ridurre a nulla il vantaggio che può essere venuto dalla legge sul dazio di consumo.

Ma, Signori, io non starò a replicarvi le ragioni che vi ha detto il signor Ministro l'altro giorno per farvi vedere quale differenza ci sia tra il dazio di consumo portato dalla legge testè adottata ed il canone gabellario che pesava su queste antiche provincie, quel canone gabellario che, senza riguardare alla reale consumazione, attribuiva a tutti i comuni, e specialmente ai poveri comuni di campagna, una tassa fissa, una tassa immutabile, per pagare la quale, e tutti l'hanno confessato, si era costretti di ricorrere ad un aumento dell'imposta prediale.

Ciò non può più accadere adesso. Non starò a fare l'analisi della legge sul dazio consumo; intanto sta che, siccome questa, se i comuni vogliono, non può essere che esatta in via di esercizio sulla reale consumazione, è reso impossibile il caso che si aggravi la imposta prediale per sovvenire alla mancanza del dazio di consumo.

Ma la più forte delle attenuazioni di carichi per queste provincie, mentre sarà aggravio affatto nuovo per una gran parte di altre provincie italiane, deriva dall'imposta della ricchezza mobile.

Anche qui io non voglio entrare in una minuta analisi, ma mi limiterò a questo che è evidentiissimo argomento.

Il possessore di fondi, sia che vivesse intieramente del prodotto delle sue terre, sia che ne avesse parziale concorso per le spese di sua famiglia, era tassato colla legge personale e mobiliare un'altra volta per la stessa ricchezza, una volta sulla terra perchè dava quei prodotti, un'altra volta sugli indizi della sua ricchezza poichè li spendeva. Ora credo, e non credo di andare errato dicendo che la nuova legge quantunque vada a colpire cespiti di ricchezza mobile che prima quasi sfuggivano, perchè confusi nelle erroneità e nelle inesattezze degli indizi della ricchezza, sicuramente reca un notevole vantaggio ai possessori di terre, i quali non verranno più colpiti due volte, una prima perchè producono, ed una seconda perchè spendono.

Io desidero di essere più breve che sia possibile per non tediare e per non fare inutili ripetizioni, e anche perchè non potendo cattivarmi la benevolenza degli auditori nè per l'autorità del mio nome, nè per la bel-

lezza dello stile, credo che la brevità sia forse il mezzo migliore per ottenere l'indulgenza de' miei Collegli.

Ho qualche cosa da soggiungere circa le petizioni relativamente a quanto disse ieri l'onorevole Senatore Regis, che mi duole di non vedere al suo posto. Mi duole di non vederlo al suo posto perchè col riverente ossequio che professo per la persona del suddetto Senatore, non posso a meno di fargli osservare che ieri ha fatto una certa operazione aritmetica nelle petizioni che a me non pare aritmetica buona. (In questo mentre entra nell'aula il Senatore Regis.)

Stava dicendo che mi era fatto caso delle osservazioni dell'onorevole Senatore conte Regis, che ieri ha presentate benevolmente, giudicando la Commissione, e con molta cortesia relativamente al poco che si è detto delle petizioni, e lamentavo appunto la sua lontananza perchè desideravo fare una osservazione sul metodo aritmetico che egli ha adoperato nel valutare le petizioni.

Egli ha detto: 500 e tante petizioni sono state presentate alla Camera, cioè al Parlamento, 100 e tante sono state presentate al Senato, e quindi ha fatto la somma ed ha detto sono 700 e tante petizioni. Io invece avevo fatto un'altra operazione aritmetica, una sottrazione, ed aveva accennato questo concetto nella relazione. Se alla Camera dei Deputati erano presentate 500 petizioni, ed al Senato ne furono presentate meno di 200, io mi era lusingato, sarà forse stata troppa bonarietà, che qualcheduno sarà forse stato abbastanza soddisfatto dei miglioramenti, che senza dubbio la Camera dei Deputati ha introdotto nel progetto di legge.

Ora, entrando nel merito delle sue osservazioni gli dirò, che quando le petizioni in numero molto grande, ridotto anche a sole 200, sono rimandate ad una Commissione incaricata di riferire sopra una legge per quei riguardi che credesse dovervi avere, non è possibile che questa Commissione esamini tutte queste petizioni e ne faccia dettagliato rapporto, come farebbe la Commissione delle petizioni. Ora cosa ha fatto la vostra Commissione? Dapprima, essendovi già un gran numero di petizioni, ha pregato uno dei membri della medesima (che non è il Relatore) di esaminarle, poi se ne parlò, se ne sono lette alcune e si è conchiuso quello che ebbi l'onore di dire nella mia relazione, che in generale queste petizioni (dico in generale) queste petizioni ripetono le stesse cose che già erano state dette, ripetono gli argomenti che gli avversari della legge ponevano in campo nella lunghissima discussione dell'altra Camera, e che si riproducono nella discussione abbastanza lunga che ha luogo in quest'aula, e che se qualche cosa vi è di giusto, come vi è veramente, si riferisce al subriparto interno del compartimento primo, per il quale io credo che colle disposizioni della legge e coi mezzi introdotti nella medesima per venire al subriparto si potrà avere un opportuno riguardo, e fare buona ragione a quelle località le quali hanno presentato nel loro particolare interesse alcune

osservazioni: e perchè non creda l'onorevole Senatore che proprio non si sieno dal Relatore esaminate, non si sia dato un'occhiata un po' di traverso ora all'una ora all'altra, dirò che queste petizioni qualche volta se da un lato hanno fatti notevoli, dall'altra esagerano, e ve ne ha di quelle che veramente non si saprebbe come farne soggetto di argomento di relazione al Senato. Così io adesso alla rinfusa accennerò qualche caso; per esempio, in una petizione mi si dice: non aggravate l'imposta al mio circondario perchè vi sono i nostri figli all'armata, perchè ci hanno levato le tesorerie dei circondari! ma non vi sono figli di tutte parti d'Italia nel nostro bravo esercito? e quello di aver tolto le tesorerie, sistema buono o cattivo che sia, non si è esteso del pari a tutta Italia? Com'è possibile farne oggetto di lamento di una data località? Citerò un altro caso. In una di quelle petizioni si accennò al valore maggiore e dirò quasi d'affezione che avevano acquistati i terreni in Piemonte per cui si doveva ritenere esagerato il prezzo che risultava dagli atti compulsati, in conseguenza della emancipazione degli israeliti e loro ammissione al possesso di beni; e poi nella stessa petizione si dice che vari di questi nuovi venuti, e ben venuti cittadini, si erano associati, raggruppati, avevano fatto immensi acquisti di terre per rivenderle! Ma chi mi dirà mai che capitalisti comprino a prezzo d'affezione dei fondi per tornarli a vendere? Il Senato quindi ben vede che è impossibile esaminare tutte quelle petizioni. Ad ogni modo la Commissione è all'ordine del Senato, e se il Senato ordinerà una minuta relazione sulle petizioni, la Commissione farà il suo dovere.

Io finirei se non mi stesse più che negli orecchi nel cuore l'osservazione fatta dal conte di San Martino, quando, mostrandosi dominato da una certa inquietudine, diceva: abbiamo 500 mila quote di contribuenti in questa provincia, delle quali attribuitene 20 mila ai doviziosi, ne rimangono 480 mila agli altri contribuenti, e si domandava: che cosa faranno questi contribuenti, i quali non possono a meno di non avere certe idee, certe apprensioni e che possono essere dominati, sedotti da persone che, od in un verso od in un altro, si proponessero lo sconvolgimento della pubblica tranquillità?

Prima di tutto mi permetto di fare un'osservazione. Queste 480 mila quote, credo, pagheranno meno; ma suppongo che paghino circa la metà dell'imposta prediale che si paga adesso in questa provincia, e vi dico 480 mila quote in media dovrebbero pagare 15 lire, giacchè 480 mila moltiplicati per 15 mi dà appunto 7 milioni, ed alcune centinaia di mila lire, il che sarebbe all'incirca la metà del contingente.

Ora l'aumento, supposto che sia del 60 per cento per queste singole quote, in media verrebbe ad essere di 9 lire.

Ebbene, io domando prima di tutto se veramente un grave sconcerto, qualche cosa che ponga quasi alla di-

operazione possa venire da un aumento d'imposta che in media sia per questa moltitudine di contribuenti di 9 lire.

Ma, mi direte: vi sono di quelli che pagano molto di più della media fra questi 480 mila contribuenti; e perciò rispondo: vi sono di quelli che pagano meno della media, e dai ruoli dei comuni che io conosco, mi consta che vi sono di quelli che pagano 5, 6, 7 o 10 lire, dunque per questi l'aumento si farà in minor proporzione.

Io non voglio attenuare il valore totale dell'imposta, io voglio dire che appunto per questa moltitudine di possidenti l'imposta prediale è tanto distribuita che l'aumento individuale viene ad essere di poca importanza; ad ogni modo le arti delle sette tutti le conoscono, i fatti si possono travisare ed anche senza cattivi fini, e qui mi si permetta che io vi citi un fatto che mi è avvenuto questa stessa mattina. Un tale mi disse che il conte Di Revel ieri aveva provato in Senato che il Piemonte colla nuova legge d'imposta veniva a pagare il 65 per cento del reddito!

Senatore Di Revel. Il 62 1/2.

Ministro delle Finanze Il 62 1/2 sull'imposta.

Senatore Lauzi, Relatore. Io dico quello che ho udito dire questa mattina da persona vestita di buon panno, e non di frustagno.

Io lo dovuto rispondergli, mi perdoni, ella è stata male informata; il Senatore Di Revel ha parlato del 62 1/2 dell'imposta non della rendita dei fondi, poichè questo tale aveva concluso, se altrimenti fosse, tanto varrebbe abbandonare i fondi allo Stato.

Ora se nella residenza del Parlamento, a persone di civil condizione, ed onorate, si possono qualche volta far credere le cose a questo modo, voi vedete in qual modo si potranno svisare nelle campagne.

Dunque anch'io allora mi detti pensiero dell'inquietudine addimostrata dall'onorevole conte Di San Martino... Ma oggi sono sfortunato, dovendo discorrere delle opinioni dei Senatori, che non si trovano presenti.

Senatore Matteucci. Alzi la voce che il Senatore Di San Martino lo sentirà. (In quest'istante il Senatore Di San Martino entra nell'aula) (ilarità)

Senatore Lauzi, Relatore. Adunque anch'io mi preoccupo della questione che si faceva quasi trepidando l'onorevole conte Di San Martino; cosa faranno questi 480 mila contribuenti?

Cosa faranno? Io lo dirò e forse a chi lo sa meglio di me!

Non è a temersi il disordine in quella classe benemerita e rispettabile dei nostri contadini ove la fede monarchica e religiosa si è ancora conservata, ove la corruzione dei costumi non è ancora entrata, ove unita alla semplicità dei costumi sta ancora quella tradizionale riverenza alle classi che sono prime nella scala sociale.

Ed io dirò al conte Di San Martino ed a quelli in

cui nome parlava (giacchè diceva noi, che siamo stati alla testa del movimento liberale): io vi ringrazio, e protesto della mia grande ammirazione appunto per quei signori della vecchia aristocrazia del paese che così lealmente, così francamente sono entrati nelle vie liberali ed hanno accettato l'uguaglianza dinanzi alla legge, come dinanzi al cannone dei nemici, e solo hanno conservato il privilegio della inconcussa fedeltà al principe e della perfetta lealtà nel tratto da gentiluomo. (Bene, bravo!)

Dopo averli ringraziati dirò loro: andate voi in quelle campagne dove troverete quegli animi docili e rispettosi alla vostra parola; dite loro, che non credano che uomini di altre provincie ossia stando al timone dello Stato, ossia giovando al Governo nelle Commissioni, ossia facendo parte del Parlamento, abbiano mai in mente di aggravare, di opprimere una delle provincie italiane: No, dite loro, che queste stesse accuse, i partiti pessimi le fanno in altre provincie dove dicono, che sono i piemontesi che dominano, che è il piemontesismo che tutto invade; dite loro che è bugiardo là come lo è qui quest'asserito, e che essendo tutti riuniti in una famiglia, che tutti siamo Italiani, e stiamo in Parlamento a rappresentare il paese per il bene comune, e che nel governo dello Stato è naturale che le provincie non possano essere rappresentate se non per frazioni; che non devonsi dubitare che lo spirito dei compatrioti nuovi affratellati possa essere mai ostile ad una piuttosto che ad un'altra provincia. (Bravo!)

Dopo aver parlato colla parola, parlate coll'esempio e dite loro: voi avrete da pagare le poche lire, io pagherò le mille: è necessità dello Stato!

Abbiamo già, potrete ripetere a quella buona gente, qualche piccolo compenso, avremo il vantaggio di una perequazione interna per la prima. poi, se Dio vuole, quando l'Italia sia fatta, e sarà tanto più presto fatta quanto maggiori saranno i sacrifici (Bene!), avremo alleviamenti da una parte, ed un immenso accrescimento di ricchezza dall'altra per la quale avremo non solo a non lagnarci, ma a gloriarci di avere sopportati sacrifici. (Bene, bravo!)

Domando perdono al Senato se ho per un momento dimenticata quella calma, che mai non mi abbandona, ma lo stesso amore del paese e quei sentimenti che facevano parlare l'onorevole Senatore a cui ho fatto allusione, non potevano a meno di scuotere anche l'animo mio. (Bene, bravo!)

Presidente. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Leggerò l'art. 1.

« Art. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale, è fissato in 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

» Il contingente di 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del Regno:

TONRNATA DEL 18 GIUGNO 1864.

1. Piemonte	L. 20,079,106
2. Lombardia	» 17,717,478
3. Parma e Piacenza	» 2,508,719
4. Ex-ducatato di Modena	» 3,491,696
5. Toscana	» 8,270,598
6. Ex-Pontificio	» 11,570,675
7. Provincie napoletane	» 33,530,353
8. Isola di Sicilia	» 10,184,586
9. Sardegna	» 2,616,789

Totale L. 110,000,000

» Però negli anni 1864, 1865 e 1866 la ripartizione sarà fatta tra i singoli compartimenti nelle seguenti proporzioni:

1. Piemonte	L. 18,679,876
2. Lombardia	» 19,110,295
3. Parma e Piacenza	» 2,776,087
4. Ex-ducatato di Modena	» 3,437,114
5. Toscana	» 7,820,040
6. Ex-Pontificio	» 12,027,271
7. Provincie napoletane	» 33,895,334
8. Isola di Sicilia	» 9,625,833
9. Sardegna	» 2,628,150

Totale L. 110,000,000

Su quest'articolo il signor Senatore Plezza ha proposto, o meglio ha indicato un emendamento in questi termini:

« Art. 1. Il tributo fondiario a carico delle proprietà stabili di qualunque genere è fissato in 110 milioni, escluso il decimo di guerra, e le spese di riscossione.

» Esso è ripartito su tutti i beni stabili del Regno in ragione del loro prezzo, ossia del loro valore venale in comune commercio. »

Dopo che il Senatore Plezza, venuto il suo turno di parlare, lo avrà sviluppato, sarà allora il caso d'interrogare il Senato se intenda appoggiarlo.

Sono iscritti per parlare sull'articolo primo i signori Senatori Scialoja, Plezza, Laconi, Di Revel, Arnolfo e Siotto-Pintor.

La parola ora spetta al Senatore Scialoja.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Adesso non spetta a lei.

Senatore Plezza. È per dire che io non mi sono iscritto per parlare.

Presidente. Io dissi che la serie di quelli che sono iscritti a parlare, porta che la parola ora spetta al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Vi rinuncio salvo che sorga qualche incidente per cui debba poi prenderla dopo.

Presidente. Avendo il Senatore Scialoja rinunciato alla parola, essa spetta al Senatore Plezza che ha proposto un emendamento.

Senatore Plezza. Signori, se vi è qualche cosa di provato in questa lunga discussione è, che quanto più

essa continua, più cresce la confusione delle idee. Certamente non si potevano trovare né uomini più capaci, né di più buona volontà per riescire ad una buona soluzione di quelli che da tre anni studiano questo problema, eppure esso non è stato sciolto in modo soddisfacente. Dopo una discussione, tanto lunga come quella che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento e che da più di una settimana ha luogo in Senato, non si è ancora riuscito ad uno spostamento di voti, e neppure ad andare d'accordo sui fatti che devono servire di base alla discussione. Signori, quando queste cose si verificano, non è negli uomini che si può trovare la radice del male, bisogna cercarla ed è nelle cose. Se noi fossimo stati incamminati per una via giusta, non era possibile che dopo sì lunga discussione non si fosse ridotta ad un punto di chiarezza tale da spostare qualche voto.

Nessuno potrà negare che l'essere ancora noi divisi come eravamo in principio della discussione, non sia indizio che la via sulla quale siamo incamminati è una via falsa.

È per questo motivo, è per non peccare di ciò che a me sembra ostinazione, che io ho tentato un'altra via, e appena ho messo ad esame i principii, mi è sembrato di vedere apparire più chiara e più soddisfacente la luce.

Io ho esposto nel discorso dell'altro giorno le ragioni del mio sistema, per ciò non è più necessario ripeterle.

Solamente vi farò vedere le differenze più capitali che corrono fra il sistema da me proposto e quello che sta nella legge che discutiamo. La prima differenza è, che misurando l'imposta pel capitale, invece di misurarla sulla rendita, si misura su un valore che esiste, giacchè i fondi stabili sul valore dei quali si tratterebbe di misurare l'imposta sono cose che cadono sotto gli occhi, che esistono, come possono essere facilmente apprezzate, e da quelli che faranno i ruoli dell'imposta, e dai giudici in caso di contestazione. Il valore capitale che il cittadino ha impiegato in beni stabili, è un valore non necessario al suo giornaliero consumo, è un valore da suoi passati lavori risparmiato, che egli ha già destinato di non consumare nell'anno.

Quando invece si vuol misurare sulla rendita, allora nei ruoli non si può imporre che una rendita non ancora esistente, una rendita presunta e futura, la quale molte volte, in molti casi, non è reale ma immaginaria, perchè molte volte non si verifica. Nè vale ciò che dicono, che si mette la rendita media, che un anno si compensa sull'altro; prima di tutto è assai incomodo, se non si è pensato a fare economia l'anno d'abbondanza e non si usa pensarvi, quando viene l'anno che il reddito è inferiore alla media.

In secondo luogo accadono pur troppo sovente molti casi di mali più lunghi di quello che calcolano nelle loro medie i facitori di catasti, ed allora, come succede

adesso per la malattia dei bacchi e delle viti, allora i proprietari con quel calcolo di media sono ridotti all'estrema rovina.

Un'altra grande differenza tra il sistema da me proposto e quello dell'imposta sulla rendita è, che misurando l'imposta sul valore capitale del fondo si sa quanto si toglie al cittadino e si sa quanto gli si lascia quando si impone uno, due, dieci, se volete, per cento, si sa che bisogna prima avere verificato che il cittadino possiede cento, ed allora si è sicuri che togliendogli l'1, il 2 od il 10 gli si lascia 99, 98, 90 almeno; ma nell'imposta sulla rendita non è così; la rendita molte volte è composta di diversi elementi; una parte di essa è prodotto di capitali o composta di capitale circolante che bisogna rifare: un'altra parte non è rendita spendibile, ma garanzia di pericoli, ed alcune volte la minima parte consiste nella rendita vera che il proprietario può spendere senza scemare la sua ricchezza.

È vero che ci dicono i facitori di catasti con la loro così detta scienza, che si depura la rendita e si riduce netta.

Ma esaminate un poco le norme dalle quali desumono la depurazione e vedrete che molte cose sono ancora lasciate nella vendita detta netta che non dovrebbero farne parte. Prendo ad esempio un fondo che rende 10 mila lire all'anno e che si trova vicino al Po, in pericolo di corrosioni; il catastaro lo calcola come un altro fondo, che rende 10 mila lire all'anno lontano dal Po senza alcun pericolo di corrosione, perchè egli calcola la rendita in danaro che si può ricavare negli anni ordinarî; ma nei suoi calcoli non usa dedurre nulla per i pericoli di un fiume poco lontano.

Il compratore invece non vi dà lo stesso valore, ma ne dà uno minore a quel fondo che è o può essere in pericolo di corrosione, ed un maggior valore a quello che non ha questo pericolo, perchè calcola benissimo che è necessario per il fondo in pericolo una maggior vendita per non restare passivo, un maggior reddito annuale affine di far con esso un capitale di ammortizzazione da mettersi in deposito per comperare un altro fondo e non restare rovinato nel caso che il fiume gli portasse via quello che ha comprato prima.

Da ciò vedete quanto è più giusta l'imposta misurata sul capitale che quella sulla rendita.

Ma io non voglio allungarmi, giacchè questa discussione si è già di troppo prolungata; basta quest'esempio per chiarire la mia idea.

Un'altra differenza tra l'imposta misurata sul capitale e l'imposta misurata sulla rendita si è che misurando l'imposta sul capitale, non si turberebbe menomamente l'economia della distribuzione dei capitali fatta dalla natura delle cose nella società.

In ogni società esiste una data quantità di capitali la quale si riparte secondo i bisogni sociali parte in una destinazione, parte in un'altra; questa distribuzione si

fa a seconda della domanda e dell'energia dei bisogni sociali e della qualità dei bisogni da soddisfare. E tale distinzione sapientissima si fa per la natura stessa delle cose.

Se voi togliete un tanto per cento ad ogni valor capitale, voi non variate menomamente la ragione che esiste nella distribuzione di questi capitali, ogni cittadino impiegherà così a piacimento il suo danaro.

Uno meticoloso l'impiegherà a poco interesse per essere più sicuro e perchè non vuol darsi la briga di invigilarne la sicurezza; un altro più solerte vuol impiegarlo in un impiego più pericoloso ed esigere un interesse più alto che gli serva a compenso del pericolo; un terzo lo impiegherà in un mestiere poco gradevole, quando si trattasse di capitali mobili, direi per esempio il macellaio, richiede maggior compenso perchè il suo mestiere non è gradevole; come anche trattandosi di beni immobili, quello che va ad impiegare i suoi capitali nelle maremme, naturalmente vuole un reddito maggiore, perchè è soggetto a disgrazie maggiori anche personali, e poi anche perchè non è gradevole il soggiorno; così si distribuiscono i capitali da sé con diversi interessi, dei quali una gran parte serve di compenso agli inconvenienti annessi alle cose nel cui acquisto il capitale fu impiegato. Misurate il tributo sul capitale, voi non turberete niente quest'ordine naturale, misuratelo sulla rendita, e voi fate pagare, credendola rendita, anche somme che non sono rendita, ma frutto di industria personale o garanzia dai pericoli. Io conosco benissimo le norme colle quali si usa stabilire la rendita netta, e vi dico che non bastano, e che voi fate pagare sotto il nome di rendita anche somme che non lo sono.

Voi fate pagare nella rendita o tutto o parte di ciò che è garanzia dai pericoli, tutto ciò che è sgradevolezza del sito, che il catastaro non deduce; ed allora che cosa ne avviene? Ne avviene che turbate l'economia dei capitali che erano distribuiti secondo la ragione delle cose, i capitali si distribuiscono artificialmente secondo gli errori più o meno gravi che ha fatto il Governo, e si fa con ciò un danno gravissimo alla società.

Un'altra differenza fra il sistema dell'imposta misurata sul capitale e quella misurata sulla rendita, è che col sistema misurato sul capitale si fa pagare l'imposta anche ad una quantità di beni cosiddetti improduttivi.

Signori, in realtà è una contraddizione il dire che esistono beni improduttivi. Cosa vuol dire produttivo? Secondo la scienza e secondo la natura delle cose, tutto ciò che soddisfa un bisogno umano è utile e produttivo; il pane soddisfa alla fame, soddisfa un bisogno umano; un diamante soddisfa l'ambizione, come soddisfa al bisogno umano la casa che abitate; così, e meglio lo soddisfa il castello, il palazzo, perchè soddisfa l'ambizione nello stesso tempo che soddisfa maggiori comodi che una casa. E perchè questi beni devono esser esenti da imposta?

Si dice perchè non producono: ma non vi danno forse una soddisfazione? E il campo che vi produce il frumento che cosa dà? Forse che si può mangiare tutto il frumento che produce il campo? Se il campo produce cento sacchi di frumento, più di tre all'anno l'uomo non ne mangia; gli altri novantasette sacchi non si godono che cambiati in danaro. E se si compra col ricavo di quel frumento delle cose dette improduttive, voi chiamerete impruttivo il campo e improduttivo l'oggetto comprato? Ma questi sono assurdi.

Andiamo avanti. Io vi dico: che cosa è la società civile? Essa non è altro che una società di mutua assicurazione, colla quale ci garantiamo a vicenda dai nemici esterni e dai ladri interni. Nella società si tiene e si paga l'armata per difenderci dall'estero; esistono invece i giudici e la forza pubblica per difenderci all'interno, ed intanto noi siamo obbligati a far le spese dello stipendio del giudice, la spesa della questura e quella dei carabinieri in ragione della utilità che ne ricaviamo. Io domando: chi è che pagherà le spese sociali per i lavori improduttivi che sono posseduti quasi esclusivamente dai ricchi? Il giudice, la pubblica sicurezza, i carabinieri che lavorano per difendere i diamanti della signora, per difendere la mobilia sontuosa del ricco, chi li paga? Stupitevene pure, coll'imposta sulla rendita invece è il povero che deve pagare per il ricco. Io dico che ognuno deve pagare per sé stesso; e chi ha dei valori detti anche improduttivi, e vuole approfittare di questa garanzia, deve pagarla, se no la conseguenza sarebbe che il giudice, la sicurezza pubblica, i carabinieri lavorerebbero per chi non li paga, e la difesa dei ricchi che soli hanno valori detti improduttivi sarebbe fatta a spese dei poveri che non possiedono che valori produttivi.

Firirò con un esempio. Oggi i governi si sono assunti l'impegno di fare una quantità d'interessi privati: per fortuna ne hanno dimenticato uno, ed è l'assicurazione degli incendi. Andate un poco a compulsare i registri della Società di assicurazione degli incendi, e vedrete da quei registri quanto i ricchi siano solleciti per assicurare i loro palazzi con i tesori di valori improduttivi che ci sono dentro: perchè dall'incendio il Governo non ha date garanzie, essi pagano volonterosamente e riconoscono giusto di pagare quello che pagano gli altri.

Ma per qual motivo se nella società mutua d'assicurazione contro gli incendi volontari pagano per i valori improduttivi come gli altri, nella società mutua di assicurazione contro i ladri ed i nemici esterni, che è la società civile, debbono essere esenti da imposta?

Signori, queste, se non erro, sono enormi ingiustizie.

Io però non intendo entrare in tutte queste questioni, non si farebbe che un lungo diverbio di parole, si farebbero dei bei discorsi, non dalla mia parte, ma dalla parte dei miei avversari, e non si concluderebbe niente.

Quando si sciolgono gli argomenti con molte parole si finisce sempre a toccare tante cose superficialmente,

tanto che difficilmente può farsi un criterio giusto della cosa stessa.

Io ho un argomento fondamentale, un argomento solo il quale, se è vero, mostra l'ingiustizia della legge proposta e prova la giustizia del mio sistema.

Io esporrò questo solo argomento, se gli avversari escono a battermi su questo terreno, io mi dichiaro vinto quanto al mio sistema, e lo ritiro.

Io voterò ancora contro la legge, perchè la credo basata su enormi errori di fatto, ma non domanderò altra discussione quanto al mio sistema. Credo così di soddisfare al desiderio del Senato che è abbastanza stanco di queste lunghe discussioni, e vedrò io stesso con piacere risolta la questione dalla discussione d'un solo argomento, mentre poteva essa essere ancor tratta in lungo.

Io dichiaro che non risponderò ad altre questioni che a quella che verte su questo argomento, caduto il quale, il mio sistema non è più sostenibile.

L'argomento che intendo di fare è il seguente:

Nelle permuta è cosa innegabile che gli oggetti permutati sono di egual valore.

È uno degli assiomi del raziocinio che non vi è effetto senza causa; ora sarebbe effetto senza causa, se uno dei permutanti desse all'altro o più o meno di quello che riceve. Gli oggetti cadenti nella permuta sono adunque, a giudizio dei permutanti, di egual valore, contengono eguale quantità di ricchezza.

La vendita non è altro che una permuta di una cosa con una data quantità d'oro, nella vendita dunque il valore, la quantità di ricchezza contenuta nella cosa è perfettamente giudicata eguale al valore, alla quantità di ricchezza contenuta nel prezzo, cioè nell'oro che ne forma il prezzo.

Secondo l'assioma che serve di base ad ogni raziocinio e su cui si fondano le scienze che trattano delle quantità, due cose eguali ad una cosa terza sono eguali anche fra di loro.

Nè può essere altrimenti.

Due fondi adunque, eguali di prezzo sono eguali fra di loro in valore, e non possono a meno di contenere ciascuno eguale quantità di ricchezza. Il prezzo comune a cui ciascuno dei fondi è eguale in valore, è la quantità terza di ricchezza che li dimostra eguali anche tra di loro.

Se ciò è vero, voi vedete come cade da sé uno dei principali criteri sul quale si fonda la legge ministeriale, il criterio, cioè, del diverso tasso di interesse a cui s'impiegano i capitali, comprando stabili nelle diverse provincie, il quale ha servito ed ha avuto tanta parte nella ripartizione dell'imposta tra i diversi compartimenti.

Questo raziocinio non può essere impugnato, a meno che sia diverso da provincia a provincia il valore dell'oro.

Ma a piccola distanza di luogo, come è quella delle provincie italiane tra loro e nella stessa epoca non può

variare il prezzo dell'oro. D'altronde poi se diverso fosse, ne verrebbero ben altre conseguenze. Se in una provincia l'oro valesse più o meno che in un'altra, la conseguenza logica sarebbe che dove vale di più, bisognerebbe dare minor somma di stipendio agli impiegati, dove vale di meno, naturalmente per dar loro lo stesso stipendio, bisognerebbe dar loro maggiore la somma. Così per tutti i dazi e tributi diretti o indiretti che si fanno pagare in danaro, dovrebbero variarsi di somma da provincia a provincia se diverso fosse il valore dell'oro, appunto per mantenere l'eguaglianza in valore dei diritti e tributi medesimi tra i cittadini.

I fondi di egual valore contengono eguale quantità di ricchezza in qualunque provincia si trovino, purchè la loro ricchezza non è diversa da quella che è contenuta nel loro prezzo, ed il prezzo è supposto eguale.

Mi rispondano gli avversari in modo categorico e chiaro su questo argomento, ed allora io non insisterò più oltre sulla bontà del mio sistema, e sulla erroneità di quello della legge. Io li dispenso dal rispondere al resto. Rispondano se ponno a questo argomento, e mi do per vinto.

Presidente. Insiste nella proposta del suo emendamento?

Senatore Plezza. Insisto.

Presidente. Dunque io rileggerò l'emendamento del signor Senatore Plezza. (*V. sopra.*)

Comincio dall'interrogare il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Se altri non domanda la parola lo rileggerò per metterlo ai voti.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Credo che io non abbia a spendere molte parole per far conoscere che il Ministero non può accettare, anzi rifiuta recisamente questo sistema, imperocchè è troppo evidente che esso perturberebbe tutta quanta l'economia della legge non solo, ma richiederebbe una serie di metodi per determinare il valore venale del fondo.

Non mi stendo ulteriormente parendomi che dal contatto stesso risulti evidente la contraddizione fra i due sistemi.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Ringrazio il signor Ministro di non aver saputo rispondere altro sul mio argomento fondamentale, e fedele alla promessa non entro in altre discussioni. (*Harità.*)

Presidente. Se altri non domanda la parola, rileggo l'emendamento proposto dal signor Senatore Plezza, cioè il primo articolo, poichè segue poi una serie di altri articoli. (*V. sopra.*)

Chi ammette questo emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

La parola è al signor Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Ieri sul conchiudere le mie pa-

role io diceva che avrei votata la legge che discutiamo se fossero corretti alcuni errori di applicazione che si trovano nello stesso progetto ed altrimenti io avrei votato contro; ora io devo cercare di dimostrarvi quali sono gli errori che voleva correggere. Il primo l'ho già accennato nella questione incidentale negli scorsi giorni è relativo al progetto fatto dalla Commissione governativa, approvato dal signor Ministro.

La tavola che vi è stata distribuita dimostra realmente che questo progetto, il secondo del Commissario Possenti, fa parte integrale della legge e quindi io credo che porta l'assurdo che la Sardegna in questo progetto è stata collocata di seconda classe e Napoli di terza classe.

Questo progetto Possenti stabilisce tre classi e per ogni classe si applica una tariffa. Questa tariffa per la Sardegna viene a stare come 4, per il compartimento di Napoli come 3.

Ora la conseguenza di questa tariffa è che si aumenta al compartimento della Sardegna 70 o 75,000 lire in modo diretto e che si diminuisce il compartimento di Napoli circa di 4,600,000 lire l'imposta annua, e siccome questo milione e scicento mila lire che si diminuisce al compartimento di Napoli andrebbe ripartito in tutti gli altri compartimenti, la Sardegna avrebbe ancora a pertoccare per questo altre 30,000 lire di sgravio, quindi sono 100,000 lire d'imposta annua che la Sardegna dovrà pagare di più in conseguenza di questo errore che ho dimostrato. Il signor Ministro ha negato il fatto, ma negando il fatto indirettamente, se non sbaglio, ha confermato che la Sardegna non è più ricca del compartimento napoletano.

Il signor Commissario Possenti nel proporre queste classificazioni ha dichiarato che erano due anomalie, però ha cercato di dimostrarle giuste; ma la sua dimostrazione non credo sia sufficiente a distruggere quello che io ho chiamato assurdo.

Egli dice che veramente è anomalo che la Sardegna si debba classificare di seconda classe, ma soggiunge che la Sardegna ha l'imposta per i fabbricati e con questo paga attualmente più di quello che venga a pagare con questa classificazione epperò dice non sarebbe giusto che venisse a pagar molto di meno.

Io trovo che se si fosse adottato il sistema di estendere a tutto lo Stato l'imposta dei fabbricati vigente nelle antiche provincie, la Sardegna non avrebbe avuto diritto di domandare una diminuzione; ma postochè nel sistema che si volle adottare si sono fatte delle classi, queste classi hanno arrecata la conseguenza di diminuire a tutti i compartimenti l'imposta che deve cadere sui fabbricati, quindi è giusto che anche la Sardegna approfitti di questa diminuzione; quello che il Commissario Possenti chiamò anomalia, io credo che ha nome, e si chiama arbitrio.

Egli dice poi che è pure anomalia il dovere calcolare il compartimento di Napoli in terza classe, ma soggiunge che ciò proviene da che il compartimento

di Napoli è composto di piccole popolazioni, e la piccola popolazione fa sì che la rendita sui fabbricati riesce minore. Ora, Signori, bisogna sapere che nel sistema del Commissario Possenti vi è un'altra tariffa di ordine secondario a seconda della maggiore o minore agglomerazione dei diversi Comuni, quindi per il Comune che ha una popolazione maggiore di 100 mila anime si stabilisce un testatico più forte di quello che ha una popolazione minore.

Ora si è tenuto conto di questo fatto rispetto alle provincie napoletane, che ad eccezione della capitale sono composte di piccole popolazioni con la tariffa minore e sarebbe duplicare il discarico, come direbbe un ragioniere, il portare un medesimo fatto doppiamente a discarico.

Io credo pertanto, o Signori, che sia necessario correggere questi due errori, e la Sardegna dalla seconda sia portata alla terza classe, ed il compartimento napoletano dalla terza alla seconda classe.

Ad evitare però l'inevitabile sconvolgimento che porterebbe questo cambiamento, io proporrei un emendamento in questo senso di diminuire le cifre dell'imposta riguardante il compartimento della Sardegna, ed aumentare quelle che riflettono il Napoletano.

Il progetto Possenti errava ancora relativamente ai terreni.

Io debbo far rilevare che in questo progetto intende egli di correggere il catasto della Sardegna con dei criteri statistici ed economici.

Ora io credo che il catasto della Sardegna, formato solamente da otto anni, non possa venire corretto con criteri affatto gratuiti.

Io son d'avviso che essendo stato fatto da impiegati del Governo con tutta esattezza, e tanto che ha meritato dalla Commissione governativa l'elogio, che se ogni compartimento avesse avuto un catasto fatto in questo modo non vi sarebbe bisogno di altro lavoro, io credo, che la rendita catastale della Sardegna non debba essere aumentata.

Quando su questo catasto il Commissario Regio ha detto che vi furono delle consegne, credo che sia in errore.

Nel catasto della Sardegna non vi furono che le dichiarazioni del possesso, perocchè gl'impiegati del catasto non potevano andare ad indovinare di chi fosse il terreno; conveniva che fosse il proprietario che indicasse la sua proprietà.

Se per dichiarazioni intende questo, siamo d'accordo; se egli intende dichiarazioni sulla rendita, dico che ciò non è esatto.

La rendita fu desunta da esami e computi fatti dagli stessi impiegati del catasto.

Il Commissario Possenti per giustificare l'aumento di circa l'undici per cento per la rendita catastale di Sardegna, fa il paragone fra i terreni della Sardegna e quelli della Lombardia.

Ora io non so che si possa fare nessun paragone tra queste proprietà. Credo la Lombardia più fertile. Non dirò però che nella Sardegna non vi sieno terreni fertili come in Lombardia, ma da ciò non bisogna dedurre che la rendita dei terreni di Sardegna sia di poco diversa da quella dei terreni della Lombardia, o anche del quarto, come dice il signor Possenti.

Soggiunge che nella Lombardia dal catasto risulta tale cifra quadrupla, e che nella Sardegna quando si valuti la rendita a 31 lire l'ettare all'anno, si valuta già troppo basso.

Il signor Possenti non conosce la Sardegna, se la conoscesse vedrebbe che le cose sono molto diverse. Se taluno venisse a tal prezzo a prendere in affitto terreni in Sardegna, io gli darei tutti i miei beni per 20 lire all'ettare, e gli darei in più anche le case ed il mio appartamento stesso, perchè io avrei fatto un ottimo affare e ne sarei contentissimo, perchè avrei duplicato la rendita.

Mi sia permesso di fare un parallelo, per cui necessariamente dovrò andare un poco per le lunghe.

Suppongasi cento ettari in Sardegna e cento in Lombardia. I cento della Sardegna voi li trovate in cento appezzamenti staccati, senza casa, senza cinte, lontani due o tre ore dalle popolazioni e senza strade. Viceversa nella Lombardia trovate questi cento ettari riuniti con strade di comunicazione, con case nel centro dove abitano i coloni e si alloggia il bestiame, vi avete i locali per il concime, che in pochi momenti è portato sulle terre; in sostanza le condizioni economiche sono così diverse, che io credo che forse si potrebbe dire che i terreni rendono il decuplo in Lombardia, ivi rendono di più perchè vi sono capitali impiegati in bonifiche in una posizione e condizioni migliori di quello che lo siano i terreni in Sardegna, che sono in istato naturale. Quindi la sua ragione è destituita di fondamento.

In Sardegna crediamo il catasto troppo alto, e lo hanno dichiarato i comuni, i Consigli provinciali, molti Deputati alla Camera, che pecca piuttosto di essere troppo alto che troppo basso. Io non voglio far carico agli impiegati del Governo, però, credo certo, e ne fanno fede i reclami, che la rendita catastale è più alta della reale.

Nella Sardegna non avevamo e si può dire non abbiamo misura superficiale, la misura che si usava era lo starello di semenza di grano, è la misura convenzionale del paese.

Nel 1820 il Governo volle stabilire una misura legale unicamente per la spropriazione, e ordinò un lavoro dagli ufficiali del genio i quali fecero questo lavoro a Cagliari, ad Oristano e Santuri, ove i terreni hanno un maggior valore e dove lo starello di semenza di grano era diminuito di molto.

Questa misura del paese non è altro che la quantità di terreni ove si può seminare lo starello di grano di 50 litri. I buoni terreni ove si suole seminare più largo

banno una superficie maggiore, i terreni inferiori una minore, i terreni pietrosi una maggiore e così di seguito. Però se si vuol fare una analisi per mezzo dei proprietari si vedrà che in media si suole seminare uno starello di grano in are 50. Ora dalla misura fatta dal corpo del Genio civile nei siti indicati si stabilì lo starello di are 40. Da ciò, o Signori, è derivato che applicando la rendita di uno starello di are 50 a quello di are 40 si aumentò per ciò solo di un quinto la rendita.

Non mi occuperò degli altri errori del catasto di Sardegna di cui ha voluto tener conto il mio collega l'onorevole Siotto-Pintor, che riguardano l'accertamento del possesso; questi non portano conseguenze per la questione che ci occupa, perchè il possesso appartenga ad uno o ad un altro, è cosa insignificante rapporto alla rendita.

Dopo la formazione del catasto del 1855 io credo che la rendita non ha aumentato, perchè si è tolta l'imposta sull'importazione dei grani, e questo ha diminuito il prezzo dei grani, quindi adesso non si fanno in media i prezzi che si facevano prima.

La crittogama, è inutile che ne parli, ne hanno parlato molto gli altri oratori; quanto ai bachi, noi non ne abbiamo, ma abbiamo disgraziatamente un altro flagello che si rassomiglia, cioè il bruco delle ghiande il quale certamente non è ammaloato ma troppo sano e mangia i germogli della ghianda in generale, e quindi abbiamo la disgrazia di non potere qualche anno ingrassare i maiali. Di più abbiamo un altro elemento che ci diminuisce la rendita, ed è lo sviluppo che hanno preso la industria mineraria, e l'industria forestale. L'industria mineraria ha aumentato nei luoghi dove sono le miniere tutte le giornate; sicuramente che questo è un bene, ma non si può negare che la produzione agricola ha diminuito il prodotto medio.

Quanto all'industria forestale è la stessa cosa, le foreste sono quasi tutte in potere del demanio, o almeno adempribili come si dice, e quindi non sono comprese nel catasto e non sono imposte, come credo dirà il signor Ministro all'onorevole Siotto-Pintor.

Per queste ragioni, Signori, io credo che la rendita reale delle terre di Sardegna sia superiore alla rendita catastale, e credo che bisognerebbe rettificare questo errore.

Ora la riunione di questi errori che ho rammentato di sopra aumentano la rendita imponible dei terreni a 4,800,000 lire, ciò che io chiamo errore, perchè credo un errore la proporzione di 12 per 100 che porterebbe un aggravio alla Sardegna di 240,000 lire annue, le quali unite alle lire 100,000 dei fabbricati portano il totale aggravio del secondo progetto Possenti a 340,000 lire, cioè lire 240,000 sui terreni e lire 100,000 sui fabbricati.

Passo ora al terzo progetto Possenti; come sapete questo terzo progetto Possenti è basato sui contratti di compra e vendita.

In Sardegna non vi è altro mezzo di investire il danaro, almeno nei piccoli comuni, che nell'acquisto di terreni.

Quindi quando si mette in vendita un tratto di terreno vi è gara fra quelli che hanno denari da impiegare per comprarlo, e non si guarda più nè al 4, nè al 3, nè al 2 per 100 quando si può avere un fondo.

In Sardegna non si praticano gli estimi, la generalità non compra ad estimi. Vi sono delle persone che hanno costume come nel continente di far procedere all'estimo, però la generalità degli acquirenti di terreni non fa praticare estimi, sono essi stessi o chi per loro che vanno a guardare i terreni e poi s'intendono fra loro; ordinariamente, come dissi, non si guarda all'interesse e si contentano di piccoli interessi perchè non hanno i mezzi di impiegare i loro capitali altrimenti.

Di più in Sardegna noi abbiamo un immenso frazionamento di terreni: come ho già detto, vi ha il comune di Sordova che ha un'estensione forse di un mille ettari e che nella media gli appezzamenti risultano minori di 20 are; da ciò deriva uno degli ostacoli più grandi del progresso della nostra agricoltura!

Ora appena qualcheduno cerca di vendere il suo terreno, i confinanti che saranno 3, 4, 5 o 6 vanno a gara per avere questo terreno perchè è un grande vantaggio per chi può averlo; quindi nasce una grande concorrenza. Non si tratta più di quello che può rendere, si tratta di chi potrà averlo, e di più molte volte nasce pontiglio fra due che vogliono questo terreno.

Ma poniamo pure che gli acquisti si facciano per investimento di danaro, come è la base del progetto del Commissario Morandini modificato dal Possenti, naturalmente il saggio di investimento quando si trattasse d'investimento di una rendita perpetua, il capitalista si contenta di una tassa minore di quella che per un investimento precario.

Se si trattasse poi d'investire capitali per averne una rendita progressiva, suscettibile cioè di un aumento di rendita per il futuro, allora naturalmente si contenta anche d'un interesse molto minore, perchè spera che col tempo ne avrà un interesse maggiore.

Da noi in Sardegna, o Signori, questi investimenti con speranza di progresso e di prodotti maggiori sono ordinari, e ciò perchè la Sardegna è in condizioni di poter progredire non immediatamente, non in 4 anni, ma in 10, 20 anni, e col tempo come speriamo tutti, quindi molte comprate si fanno nella speranza del futuro progresso e massimamente i continentali che vengono nella Sardegna si lusingano tanto di poter far cambiare le condizioni del paese che non conoscono e pagano di più i terreni di quello che pagano quelli del paese.

Il signor Ministro diceva, che le piccole entità dei contratti comportano un piccolo interesse e che perciò si è che al compartimento di Piemonte è assegnato un interesse minore di quello di Lombardia.

Ora noi abbiamo nelle tavole che sono negli atti della

Commissione e stato distribuite, che nella Sardegna appunto il numero dei contratti di compra e vendita è stato minimo e per valore minimo; quindi si deve ritenere che l'interesse anche per questa ragione deve essere minore, perciò credo che alla massima parte degli acquisti di questi terreni in Sardegna si poteva applicare un interesse al tasso del 3 per cento.

Ora dalla formula del Commissario Possenti che tutti avete veduto negli atti della Commissione risulterebbe che per la Sardegna il tasso sarebbe del 3,33 per cento, come l'altro giorno lo accennava il Senatore Cambrey-Digny. Però il signor Commissario Possenti dice che egli crede che non si debba stare a questo risultato del 3,33 per cento, che viene dalla sua stessa formula dicendo che è troppo poco, e che bisogna portarlo al 3,73, e quindi aumenta di 40 centesimi per cento il tasso dell'impiego di danaro per la Sardegna, o con questo aumento cresce la rendita imponibile della Sardegna, per questo terzo progetto, di 1,800,000 lire; quindi viene da ciò un aggravio alla Sardegna di un contributo annuo di altre 240,000 lire; laonde prendendo la media di questi due progetti Possenti uno di 340 000 lire, l'altro 240.000, farebbero 290,000 lire di aggravio a carico della Sardegna.

Ma si dice che questi risultati oltre ad esser giusti per se stessi, sono confermati dai confronti degli altri criterii. La densità della popolazione, diceva il signor Ministro l'altro giorno è un indizio di ricchezza; e quindi il primo progetto Possenti, che non fa parte del progetto di legge, e che è stato messo solo come studio e come confronto, pure si è voluto basare sopra questo confronto per dimostrare giuste le cifre che sono nel progetto.

Ora, Signori, questo progetto sulla densità della popolazione del signor Commissario Possenti, pecca anch'esso per errori, e quantunque non porti cambiamento di cifre, credo dover dimostrare che anche questo confronto non sussiste.

Il signor Commissario regio diceva l'altro giorno che con questo confronto si è trovato il modo di comprovare che le cifre sono esatte. Ora mi permetta il Commissario regio che lo dica in che cosa pecca il primo progetto Possenti relativamente alla densità della popolazione.

Egli stabilisce che la Lombardia che ha una popolazione di 140 individui per chilometro quadrato debba pagare un testatico (e per non tediarlo il Senato non entrò in dettagli) che sta a 5, 70, e che le altre provincie che vengono dopo nella densità della popolazione, pagano in proporzione, Guiché arriva al napoletano, allora dice che il Napolitano dovrà pagare un testatico del 4,28, salvo errore. Per gli altri compartimenti che si trovano ad avere una densità di popolazione minore del Napoletano (che ha 90 circa individui per chilometro quadrato) si ferma e non progredisce nel diminuire il testatico, vale a dire che la

densità della popolazione è ragione di maggiore ricchezza tra la Lombardia ed il Napoletano, ma non è ragione di maggiore ricchezza tra il Napoletano e la Sardegna, che non ha che 24 individui per chilometro quadrato, ond'è che io credo che questo apprezzamento non sia molto logico.

Ma, si dice, la Sardegna debbe pure subire un aumento, giacchè una delle parti della legge che discutiamo è l'aumento dell'imposta.

Signori, io credo che questo aumento vi debba essere, non lo nego, quantunque la Sardegna abbia già sopportato un aumento nel 1858, che l'imposta che era stata aumentata da 1,384.000 lire, è stata portata a 1,935,000 lire, cioè un aumento di oltre il 40 per cento, quantunque essa abbia subito già un tale aumento pure si aumenti ancora, ma solamente in proporzione dell'aumento generale.

Ora dagli atti della Commissione e dal progetto si rileva che esso è del 15 1/2 per cento, quindi con l'aumento del 15 1/2 per cento per la Sardegna non si arriva che a 3m franchi, cioè per ciò che riguarda il solo principale dell'imposta che paga attualmente, oltre il 10° di guerra e gli altri accessori che esistono in tutte le ipotesi.

Diceva l'altro giorno l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici che se le provincie antiche continentali avessero pagato in proporzione della Sardegna, venivano a pagare 8 milioni (mi scusino i signori Senatori piemontesi siamo ora in condizione di dire ognuno quello che sa e quello che sente senza riguardi).

Dunque vede bene il Senato che l'imposta della Sardegna era già portata ad un bel punto quando per parregarla si doveva aumentare al continente l'imposta di 8 milioni.

Ora con l'aumento del 15 1/2 per cento credo che sia tutto ciò che si può fare sulla proporzione della totalità dell'aumento generale.

Per quanto si è detto della nostra imposta attuale, essa si è magnificata.

Si è detto, voi pagate 2,471,000 lire.

Ma non è così, non credo che sia una questione di grande importanza perchè adesso parliamo di proporzionalità, ma se si vuol tener conto dell'attuale imposta per l'aumento, bisogna dire quale è adesso l'imposta principale in Sardegna che è di 1,935,000 lire.

Tutto il resto sono centesimi addizionali ed accessori.

Qualora il Governo dicesse; gli accessori non li pagherete più, andrebbe bene, ma esso dice: continuerete a pagare per centesimi addizionali, per 10° di guerra, per spese di riscossione, per spese provinciali sulla nuova base.

Dunque il confronto non può stare che sul principale dell'imposta di lire 1.935.000. Quindi il contingente della Sardegna per l'aumento del principale dell'imposta del 15 1/2 per cento io lo credo giusto.

Ma si aumenterebbe di più del giusto portandolo al di sopra di 2,335,000 lire, e sino a 2,616,000 come nel progetto, cioè 300 mila lire d'aggravio.

Conchiudo, o Signori, gli errori che sono in questi due progetti Possenti e nel progetto di legge, portano un aggravio alla Sardegna di 300.000 lire.

Quindi quello che è giusto di far pagare alla Sardegna sarebbe 2,320.000 lire, ma per somma tonda si potrebbe mettere 2,346,000 lire, cioè agravarla di 300,000, e siccome per necessità, dacchè il progetto di legge per contingente ci ha messo nella condizione che lo sgravio dell'uno vada a carico di un altro compartimento, io, vedendo che il compartimento di Napoli è quello che è stato il più favorito (prego i signori Senatori napoletani a accusarmi, se nella posizione che ci ha fatto il Ministero siamo obbligati a schierarci in due falangi opposte) e d'altronde si è così già praticato tra la Lombardia ed il Piemonte, la Toscana e le provincie ex-pontificie, di fare questi cambi e regali tra l'uno e l'altro compartimento, propongo che le 300,000 lire vadano a carico del compartimento di Napoli.

Il mio emendamento consiste adunque di togliere alla Sardegna 300,000 lire per caricarle al compartimento di Napoli. Questo aumento per il compartimento di Napoli non rappresenta nemmeno l'un 0/10 mentre per la Sardegna sarà una somma significantissima.

D'altronde se non fosse giusto non avrei avanzata questa proposta.

Presidente. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Signori Senatori, io cercherò di rispondere nel modo il più breve che mi sarà possibile alle molte osservazioni fatte dall'on. precipitante, e mi studierò di non entrare in molte particolarità di questa specialissima e minutissima discussione nella quale l'on. Senatore Laconi sembra che intenda entrare. Voi l'avrete già avvertito, secondo me, egli parte da un principio erroneo, da un principio che non ha nulla a che fare col sistema adottato e dalla Commissione governativa e da quella Parlamentare e dalla vostra Commissione. Egli fonda tutti i suoi criterii, tutti i suoi ragionamenti unicamente sopra una parte del sistema dell'onor. Possenti, anzi sopra un'unica tabella fra le tante che questo membro della Commissione governativa ha compilato e pubblicato. A quest' uopo io vi prego di ritenere, come vi ho dimostrato nel mio primo discorso, che altre sono le idee, gli sviluppi, le applicazioni e i tentativi diversi fatti ora dal sig. Possenti, ora da me, ora dal De Blasis, ora dal Del Maino, ora dal Morandini per cui pigliando quel volume voi trovate centinaia di combinazioni diverse. Altri sono i criterii generali sui quali la Commissione ha fondato le sue operazioni per riuscire a concretare gli ultimi risultati relativi ai contingenti di ciascun compartimento.

Anzi avrete avvertito nello stato che ho avuto l'onore di farvi distribuire che dopo che il Comitato ebbe fissata la sua cifra di rendita generale in lire 872 mi-

lioni 102 mila, ripartita fra i diversi compartimenti del Regno e dopo avere su questa rendita fissati i contingenti d'imposta mediante l'aliquota unica di centesimi 12 03 per ogni lira, essa procedette poscia a successive transazioni e mutazioni di contingente sino a che venne a stabilirli nel modo che trovasi pure indicato nello stato testè accennato; mutazioni e transazioni che furono fatte in seguito a lunghissime ed intricate discussioni, per tener conto delle varie condizioni economiche particolari di ciascun compartimento.

Dalle considerazioni generali sovra esposte voi vedete, o Signori, essere inutile che io intavoli qui una minuta discussione sovra la tabella su cui si fonda tutto il ragionamento dell'onorevole precipitante, la quale non deve ritenersi e considerarsi come altra cosa se non che come uno dei molti e diversi dati elementari che servono al Possenti per risolvere ed applicare i suoi tre ordini di operazioni ai quali si era appoggiato per arrivare a determinare i contingenti d'imposta di ciascun compartimento. Per questi motivi io prego il Senato di volermi dispensare dall'entrare in questi minuti particolari di cifre e di dimostrazioni, le quali, quando fossero necessarie, locchè non è, si addirebbero assai meglio alla vostra Commissione.

Io però non devo tralasciare di richiamare l'attenzione del Senato sulla base fondamentale di tutto il lavoro della Commissione, il quale sta nei saggi di investimento che trovansi iscritti nella terza relazione o calcolo Del Maino, i quali furono adottati dal Comitato come base del calcolo definitivo.

Io posso assicurare l'onorevole Senatore Laconi che il saggio d'investimento registrato nel terzo calcolo Del Maino, è il riassunto di tutti i lavori, di tutti gli studii, di tutte le combinazioni fatte nel seno della Commissione e del Comitato dai vari autori dei diversi progetti, i quali tutti devono considerarsi come eliminati e quali dati puramente elementari.

Dato che i saggi sovra indicati debbano considerarsi come la base principale per la determinazione dei contingenti compartimentali, egli è su di essi che uno può fare delle considerazioni e dei raffronti per vedere se essi sieno perquati fra di loro.

Ora se si confronta il saggio assegnato alla Sardegna in confronto di quelli fissati alle provincie siciliane e napoletane si troverà che quelli della Sardegna sono di molto inferiori a quelli degli altri due compartimenti testè indicati, si troverà, cioè, che, mentre per le provincie napoletane il saggio è fissato a lire 4 50, per la Sardegna esso è fissato a 3 60 e quello delle provincie siciliane a lire 3 75.

Ciò prova che nella fissazione del saggio (mi permetto di ricordare al Senato che i saggi d'investimento costituiscono la base fondamentale di questi calcoli) alla Sardegna si tenne conto della inferiorità relativa di questa rispetto ai due compartimenti sopra indicati; e ciò si fece perchè veramente nella Sardegna le condizioni economiche, climatologiche, agronomiche e quelle che ri-

guardano alla popolazione relativa sono meno favorevoli di quelle delle provincie napoletane e siciliane.

Da ciò risulta che non regge l'obbiezione fatta dall'onorevole preopinante che le provincie napoletane sieno meglio trattate di quello che lo siano le provincie dell'isola di Sardegna.

Una prova migliore si ottiene ancora confrontando la rendita reale ottenuta sulla base dei saggi testè accennati, la quale vi rivela chiaramente che si tenne esattamente conto della circostanza che il catasto della Sardegna è stato fatto recentemente e che perciò esso rappresenta la situazione reale ed attuale delle cose per cui la rendita censuaria della Sardegna doveva trovarsi di molto più elevata di quella di Napoli e della Sicilia, onde doveva succedere come succedette infatti che la differenza fra la rendita reale e la censuaria doveva trovarsi minore nella Sardegna di quello fosse negli altri compartimenti.

E infatti troviamo che, mentre l'aumento nella rendita fatto alle provincie napoletane è del 36 43 per cento, quello della Sardegna è solo aumentato del 6 94 per cento.

Dinanzi a tali risultanze sembra abbastanza dimostrato che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Laconi non possono avere nessun peso per produrre la benchè menoma variazione nei contingenti assegnati dalla Commissione al compartimento della Sardegna e tanto meno ai due sopraccennati.

Veniamo ora all'aumento definitivo che pel solo fatto della perequazione viene assegnato all'isola di Sardegna; esso consiste in lire 53,336 niente di più, niente di meno.

Questo è l'aumento della perequazione, perchè gli altri aumenti che ne derivano, sono provenienti dagli aumenti sul contingente generale.

Dopo ciò io non entrerei a discorrere del modo con cui fu fatto il catasto, a questo proposito ho già detto, mi sembra, nel mio precedente discorso che le stime catastali della Sardegna furono fatte da agenti governativi col mezzo di apposite tariffe e secondo le regole dell'arte, e che per conseguenza l'errore, a cui accennava l'onorevole Senatore Siotto Pintor era impossibile, e che se veramente vi fosse stato, sarebbe stato risolto dietro reclami.

Mi sembra pure aver detto, e se non l'ho detto allora lo dico adesso, che i possessori non erano per nulla invitati a denunciare la rendita dei loro beni, ma solo la rispettiva loro superficie.

Il metodo di critica adottato dall'onorevole preopinante non può reggere dinanzi al sistema adottato dalla Commissione che è quello di procedere per criterii complessivi e generali, anzichè fermarsi su minuti particolari di una qualunque tabella o di un qualunque concetto secondario a cui si fosse appoggiato taluno degli autori dei vari progetti che furono presentati.

Io prego pertanto il Senato a non dare nessun peso alle considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Laconi,

tanto più che come ebbi l'onore di dimostrare nel fissare il contingente della Sardegna si ebbero gli opportuni riguardi a tutte le circostanze che ad essa potessero riferirsi, e principalmente rispetto ai due compartimenti di Napoli e Sicilia, i quali in fin dei conti, come risulta dallo stato unito al progetto di legge, vengono a pagare il primo lire 4 20 per ogni ettare, il secondo, lire 3 06 pure per ogni ettare mentre la Sardegna viene solo a pagare lire 1 04 per ogni ettare e così una somma assai inferiore a quella dei due compartimenti a cui essa fu paragonata.

Presidente. Il Senatore Laconi ha trasmesso al banco della presidenza un emendamento che consisterebbe nel far la modificazione seguente all'articolo 1 del progetto di legge, cioè invece di dire al num. 7 provincie Napoletane 33, 530, 353; e al num. 9 Sardegna 2, 646, 789; si direbbe num. 7, provincie Napoletane 33, 830, 353; num. 9, Sardegna 2, 346, 789.

Ora interrogo il Senato per vedere se è appoggiato, poscia rimanderò la votazione degli emendamenti che si verranno successivamente facendo alla fine della discussione dell'articolo. Si è dato passo immediatamente all'emendamento del Senatore Piazza perchè rifletteva l'intero sistema, e conseguentemente era necessario di votarlo per poter scorgere se si dovesse o no continuare la discussione. Ma gli emendamenti, che verranno successivamente proposti in quest'articolo e che hanno tratto alle varie sue parti, saranno posti ai voti in fine della discussione su questo stesso articolo.

Interrogo dunque il Senato per vedere se l'emendamento del Senatore Laconi è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola per ordine d'iscrizione spetta al Senatore Di Revel.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Poichè il Presidente del Senato ha detto, che non metterà ora ai voti l'emendamento Laconi, ma lo metterà ai voti solo insieme cogli altri che vengono proposti, e dopo finita la discussione, io potrei per avventura dispensarmi in questo momento dallo esprimere il voto mio e del Governo su questa materia. Tuttavia non credo d'interrompere la discussione dichiarando fin d'ora, che non potrei accettare in nessun modo tale emendamento.

Io comprendo bene, che trovandosi un sistema incerto si desideri, e si miri a rifare il lavoro, cambiare le cifre, ma non so comprendere che si prenda da un sol compartimento per portare a carico di un altro solo, così che il compartimento Napoletano debba portare la parte che non piace all'onorevole Senatore Laconi lasciare alla Sardegna.

Ho preso eziandio la parola per rispondere ad una interpellazione di Siotto Pintor come egli la chiamava (si ride), la quale nella risposta però nondimeno può avere qualche difficoltà.

Il Senatore Siotto-Pintor mi ha proposto la questione

seguito: domando se nell'aumento d'imposta del quale il Governo ci vuol graziare siano o no compresi i 400,000 ettari di terreni ademprivili.

Quindi soggiunge che si fa mio schiavo: se io dirò sì egli dirà sì; se io no, egli no. Mi dispiace ma io non posso dire nè sì, nè no (*itarità*) quindi il voto dell'onorevole Siotto Pintor ondeggerà fra i due termini positivo e negativo.

Il Governo ha proposto una legge sopra gli ademprivi nella quale dice, che durante un triennio a principiarsi dal primo gennaio 1865 questi terreni per la parte che spetterà ai comuni saranno esenti dall'imposta prediale.

Ora siccome nel progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni si dice: « che, nell'anno 1867 dentro il mese di febbraio al più tardi il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario fra le provincie del Regno » così ne segue, che la parte la quale egli domanda se sia o no a carico di tali beni rimane estranea allo stato delle cose.

Quando poi sarà fatta la nuova perequazione, naturalmente la nuova imposta graverà anche questi terreni d'ademprivio che passano ai comuni, ed andrà ad aggiungersi al contingente.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, la discussione è giunta, credo, al punto che si può dire il momento supremo, in quanto che la questione che divide il Senato in ordine a questa legge parmi risieda compiutamente nell'art. 1 che è in discussione.

Esso è quello che determina il contingente generale ed il contingente parziale di cadun compartimento, determina il tempo ed il modo nei quali gli aggravii e gli sgravii debbono andare in vigore.

Prima d'addentrarmi nel merito del medesimo, e presentare osservazioni circa il modo con cui io credo che più convenientemente debba essere quest'articolo votato, desidero fare alcune interpellanze al signor Ministro delle Finanze, in quanto che dalle risposte che sarà per darmi io farò muovere la mia argomentazione piuttosto in un senso che nell'altro.

Nel piano finanziario che il signor Ministro delle Finanze ha svolto or sono quasi 18 mesi nell'altro ramo del Parlamento, e del quale anche a noi fu data comunicazione con alcuni parziali sviluppi, erano enunciati tre progetti di leggi d'imposta, uno di dazio pel consumo interno, l'altro d'aumento e perequazione dell'imposta fondiaria, un terzo per stabilimento o confusione in una sola di un'imposta sulla ricchezza mobile.

Di questi progetti due sono già passati per la via dello scrutinio parlamentare, il terzo è quello che si sta discutendo: ma nessuno d'essi non ha ancora ricevuto la sanzione sovrana, o per lo meno non fu fatto di pubblica ragione.

Nella legge (non ancora legge) dell'imposta sulla rendita della ricchezza mobile, era fatto cenno che la medesima non dovesse avere effetto se non quando andasse pure in vigore l'altro progetto di legge relativo alla perequazione dell'imposta fondiaria. Questa dichiarazione fu bensì tolta nella legge votata; ma stando agli impegni presi dal Governo, la legge sulla ricchezza mobile non potrebbe andare in esecuzione se non contemporaneamente a quella della perequazione.

Ora osservo che noi siamo giunti ormai alla metà dell'anno; osservo che tanto la legge che stiamo discutendo, quanto quella d'imposta sulla ricchezza mobile sono concepite in modo che il loro effetto debba partire dal 1° gennaio dell'anno volgente. Se mal non mi appongo, per mandare ad effetto queste due leggi, e segnatamente quella sulla ricchezza mobile, occorreva un tempo molto lungo, perchè non si tratta soltanto di dare esecuzione ad una legge conosciuta, che abbia precedenti, che abbia un'amministrazione organizzata, che abbia in sostanza tutte quelle condizioni per cui possa essere agevolmente messa in attività; io credo quindi non andar errato, e penso che il signor Ministro non mi diadirà, se dico che la legge sulla ricchezza mobile non potrà andare in esecuzione al più presto se non se nella prima metà dell'anno venturo, essendo impossibile che si possano compiere in questo intervallo di tempo tutte le molteplici e difficili operazioni che sono da farsi, acciò la medesima possa essere tradotta in atto, darchè io non la considero tradotta in atto se non quando l'esattore pulsa alla porta del contribuente e dice: *pagate*.

Egli è perciò che io domanderò se sia nel suo pensiero di mantenere fermo il principio posto in queste due leggi, che le medesime abbiano ad avere effetto assoluto dal 1° gennaio dell'anno che corre, oppure se egli abbia in pensiero di fare a questo riguardo qualche nuova proposta al Parlamento.

Io sono mosso a fare quest'interpellanza in quanto che non ostante che nella legge d'imposta sulla rendita della ricchezza mobile fosse detto che dessa non doveva aver effetto che pel 1864, quasi che dovesse solo essere fatta a titolo di esperimento, tuttavia nel riassunto, non molto lungo, del bilancio delle entrate per l'anno 1865, che è già stato distribuito, veggio che il signor Ministro delle Finanze fa già assegno sovra una somma di 56 milioni e qualche centinaio di migliaia di lire, appunto per prodotto dell'imposta sulla rendita della ricchezza mobile. Ora, Signori, io domando se realmente sta nell'intenzione del Ministro di mantenere ferma la decorrenza di questa nuova imposta, o di quest'aggravio d'imposta dal 1° gennaio 1864, e se sta, come deve essere, perchè lo propone nel bilancio, la sua idea di voler trarre dalla rendita della ricchezza mobile non solo 30, ma oltre a 56 milioni di lire, io domando come sarà possibile che tutto ad un tratto alla metà del 1865 le popolazioni dello Stato possano reggere a spesa così soverchiante.

Dunque prima d'entrare a parlare in merito dell'articolo di cui si tratta, io credo che sia nell'interesse della discussione stessa di essere chiarito a questo riguardo.

Se il signor Ministro vorrà darmi queste spiegazioni, io mi riservo a parlare dopo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io confesso il vero, non veggio molta attinenza tra la domanda che mi fa l'onorevole preopinante e l'articolo 1 di cui qui si tratta; non veggio la necessità per la quale una simile richiesta si colleghi alla votazione di detto articolo.

Le tre leggi d'imposta alle quali egli allude hanno questi termini: quella del dazio consumo avrà vita un mese dopo la sua pubblicazione, epperò è lasciata al Ministero la facoltà di poter determinare, dirò così, l'epoca del suo cominciamento, epoca che io ho desiderato sempre di affrettare, ma che naturalmente era subordinata ad una serie di operazioni necessarie a sperimentarsi prima di venire all'atto; voglio parlare della facoltà fatta ai comuni di abbonarsi o definitivamente o con un minimo d'assicurazione. Questa dunque è una parte la quale può essere ritardata o accelerata fino a un certo punto a grado del Ministero.

Quanto alla imposta prediale, l'onorevole Senatore Di Revel conviene che sebbene sia stato tolto l'articolo di legge il quale prescrive in modo assoluto che non vada in attività fuorchè contemporaneamente alla legge della ricchezza mobile, però, ripeto, se questo non è espresso in un formale articolo della legge, il Governo ha preso sopra tal punto un impegno così formale che io non esito a dichiarare che non mai proporrei alla sanzione di Sua Maestà e attuerei una legge, se l'altra non fosse attuata.

Resta adunque la legge sulla ricchezza mobile la quale porta in se stessa la data dell'anno corrente e prescrive per l'anno stesso il contingente generale di 30 milioni.

L'onorevole Senatore Di Revel sa perfettamente che non è se non in virtù di una nuova legge la quale fosse portata d'innanzi ai due rami del Parlamento che si potrà modificare, l'epoca di cui si tratta.

Il potere esecutivo non ha la facoltà che l'onorevole conte Di Revel mi sembrava in questo momento attribuirgli.

Resta un ultimo punto che sarebbe quello di chiedermi se io intendo proporre alla Camera dei Deputati (giacchè trattandosi di legge d'imposta è là la sua sede) una modificazione circa il periodo dal quale la legge stessa avrebbe cominciamento; se cioè io intenda in tal caso tener fermo tutto l'anno 1864, o prenderne solo la metà o il principio del 1865.

Su questo chieggo all'onorevole interpellante di riservarmi la mia libertà, imperocchè ciò dipende da

moltissime considerazioni che oggi non intendo svolgere al Senato.

È una materia che ho pure studiata e sulla quale credo di avere oggimai fissato il mio concetto; ma, ripeto, non mi sembra che ciò sia assolutamente essenziale allo svolgimento di un emendamento che si riferisce alla legge della perequazione.

Quanto finalmente all'ultima parte, vale a dire, al venturo saggio dell'imposta della ricchezza mobile pel 1865, l'onorevole conte Di Revel mi ha fatto due appunti; uno di aver dato un ristretto molto laconico del bilancio, l'altro di avere portato quest'imposta a 55 milioni.

Quanto al primo appunto, io non saprei come fare questo ristretto altrimenti; io ho presentato il bilancio con tutte le particolarità e con tutte le note; ma perchè l'operazione di stampa tirava con sé un troppo lungo tempo, desiderando io che non mancasse questo documento ad alcuni della Camera dei Deputati che volevano interpellare il Ministero sulla situazione del tesoro, mi affrettai a pubblicare il sunto, cioè il ristretto dei capitoli dove non sono nè gli articoli, nè le note, nè le specificazioni.

Il ristretto è quale deve essere; il bilancio particolareggiato si sta stampando, anzi la stampa è ben avviata, e spero che tra breve sarà distribuito; ma il bilancio ristretto per capitoli mostra già quale sia l'intenzione del Ministero.

E per verità è mio intendimento di portare l'imposta sulla ricchezza mobile nell'anno prossimo a 55 milioni, imperocchè il di più che trova l'onorevole Di Revel al capitolo relativo ad essa imposta, si riferisce a quel 4 per cento, il quale viene accordato per spese di riscossione, parte che nel bilancio particolareggiato viene poi divisa dal primo articolo, ma che nel ristretto si trova nel medesimo compenetrato.

Dunque l'imposta che ho l'onore di proporre al Parlamento pel 1865 è di 55 milioni: essa è quale già nei primi studi fatti dalla Commissione al tempo del ministero Bastogi era stata stabilita, e credo siano qui alcuni membri della medesima che mi possono essere testimoni.

Tale ancora era proposta nello schema di legge presentato dal mio predecessore commendatore Sella alla Camera dei Deputati, parlo della legge sulla ricchezza mobile, legge che io accettai e sostenni, ma della quale egli era l'autore, e aveva proposto la quota di 55 milioni.

Quando fui chiamato nel seno della Commissione della Camera dei Deputati della quale Commissione lo stesso onorevole Sella faceva parte, ivi si credette che essendo già cominciata, se non erro, la Sessione attuale ed eziandio l'anno corrente credette, dico, di doverla restringere a 30 milioni; nè io accettai la restrizione se non colla condizione che nell'anno venturo avrei riproposta la quota per 55 milioni.

Mantengo dunque ferma dinanzi al Parlamento quella proposta, la quale però non esclude nulla dirimpetto a quello che possa farsi per l'anno corrente; su di che io mi riservo di esporre le mie idee, o meglio ancora, qualora creda ciò necessario, di presentare alla Camera dei Deputati un'apposita legge.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è riservata al Senatore conte Di Revel, il quale non ha fatto che interrompere il suo discorso per ottenere alcuni schiarimenti dal signor Ministro.

Senatore Arrivabene. Se l'onorevole collega Senatore Di Revel volesse permettermi.....

Presidente. Non è possibile; parlerà dopo: adesso ha da parlare il Senatore Di Revel, poi i Senatori Arnulfo, Siotto-Pintor, Castagnetto, Farina, Imperiali, Laconi e in ultimo parlerà il Senatore Arrivabene.

Ha dunque la parola il Senatore Di Revel, il quale aveva sospeso il suo discorso per avere uno schiarimento dal Signor Ministro.

Senatore Di Revel. L'onorevole Ministro delle Finanze ha detto molte cose, che io sono grato abbia pronunziate, ma che non mi erano ignote. La serie delle fasi, per le quali l'imposta sulla ricchezza mobile da 55 milioni divenne solo 30, il suo legame colla legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, tutto ciò mi era perfettamente noto.

Una cosa che il signor Ministro ha tenuto in patto e che io era curioso di sapere, è se veramente aveva intenzione di proporre, (non ho detto al Senato, ma ne sono guardato bene, conosco le competenze, e come il Parlamento sia composto di due Camere, anzi secondo gli usi inglesi perfino della Corona) se aveva dicitto, intenzione di proporre al Parlamento qualche modificazione intorno al tempo da cui dovrebbe decorrere la legge sulla ricchezza mobile, e quella che stiamo discutendo. Egli non ha stimato di rispondere, ed io non ne lo posso costringere.

Ma quello che io non ammetto, si è che una risposta di tal natura non potesse avere influenza nell'ordine delle idee che io sto per svolgere, e nello emendamento che sto per proporre.

Signori, ho detto poc'anzi che è giunto il momento grave della discussione, perchè è appunto sull'art. 1 che poggia il principio il quale informa tutta la legge e ne stabilisce il modo di esecuzione; cosicchè le ulteriori parti della legge non sono che dettagli, su cui avrò alcune cose da dire, le quali però non sono di grande rilevanza.

Io non rientrerò nella discussione generale, sebbene la discussione sul 1° articolo di una legge, che come dissi, contiene in sè il principio della medesima, potesse lasciare ampia occasione ad entrare altresì nella discussione generale. Vengo assolutamente al concreto.

Io ho contestato il merito delle cifre che sono poste in questo art. 1; non le cifre per se stesse, ma i ra-

zionamenti, i metodi, i sistemi, le cause, i modi per quali si è giunti a questi risultati; ma ho detto fin di allora che io accettavo il principio della legge; accettavo, cioè che ci fosse un'imposta di 110 milioni, come accetto che si aumenti ancora di un decimo.

Ho detto allora, e ripeto che io accetto i compartimenti, accetto le somme che furono assegnate a ciascun compartimento, e l'accetto come una necessità, l'accetto come cosa che desidero sia provvisoria, che venga emendata, e comprovata da una perequazione fatta in tutta regola; ma quello che non accetto si è il modo col quale la si vuole mandare ad esecuzione.

Se si trattasse di una perequazione per effetto della quale pochi fossero gli spostamenti degli interessi, io non verrei certamente a fare nessuna proposizione contraria a quanto si è proposto. Ma quando si tratta di un'alterazione di contingente d'imposta tale che per effetto della medesima taluni compartimenti vengono a subire un aggravio così importante quale si è quello del 62 1/2 per 0/0, parlo dei più aggravati, ma in proporzione anche degli altri che lo sono meno, come la Sicilia, la Toscana e qualche altra provincia; quando si tratta dico di mettere ad un breve intervallo di tempo un aggravio di tanta importanza io credo di dover sorgere e dichiarare che questo non è nè giusto nè politico.

Io non voglio entrare, ripeto, nel merito della legge, non voglio ricordare, sindacare le considerazioni che il sig. Ministro delle Finanze ha opposto per giustificare che questo aggravio, per quanto in se stesso sia considerevole, viene compensato da altri beneficii che in provincie più aggravate verrebbero ad ottenere per effetto dell'attuazione di questa e di altre leggi.

Diro solo che l'aggravio ricade esclusivamente sulle proprietà e che gli agravi, i vantaggi di cui egli ha fatto parola, non concernono che in minima parte le proprietà medesime.

Si è voluto tener gran conto di ciò che le provincie pedemontane sono state via via sgravate nel periodo di molti anni. Io non ho contestato il fatto, ho detto solo che i Reali di Savoia rientrando nel dominio delle loro antiche e fedeli popolazioni credettero giusto di attenuare l'aggravio che una dominazione straniera aveva imposto in queste provincie.

Un R. Editto stato ricordato non ha guari dal signor Relatore della Commissione, che, se non erro, porta la data del 4 dicembre 1818 mentre riordinò l'imposta fondiaria, fin d'allora riconosceva la necessità di una nuova catastazione, epperò imponeva ai Ministri l'obbligo di presentarne il progetto.

Come primo passo per una catastazione, furono aggiunti due centesimi e mezzo al principale dell'imposta fondiaria onde fare un fondo per tale operazione. Signori, questo fondo fu mantenuto, fu conservato gelosamente nei forzieri dello Stato, e se scomparve, scomparve per fare la guerra del 1848.

Quel Governo che in fin dei conti aveva in vista questa guerra, quel Governo ebbe cura di avere sempre in serbo un forte mucchio di danaro perchè ben sapeva che, venuto il momento della guerra, egli dovrebbe fare assegno sui proprii fondi, e non sul credito pubblico, l'estero soprattutto. Per tale effetto tutte quelle somme cui egli aveva dato una speciale destinazione, fra cui quella del catasto, che nel 1848 era di lire 4 200,000, che esistevano, materialmente esistevano nelle casse dello Stato; quindi se il Governo non intraprese così sollecitamente l'operazione del catasto, si diede però il pensiero di preparare i mezzi onde provvedervi.

Del resto io non me ne voglio fare un merito, ma il primo dei Ministri che abbia dato moto agli studi preliminari per la formazione del catasto, non credo che sia altri che io stesso, e mi onoro di avere avuto a membro della Commissione per ciò istituita l'illustre nostro Presidente, che in allora reggeva l'alta carica di avvocato generale di S. M.

Dunque quei certi sarcasmi che ci vengono così gettando, cioè che si è sempre parlato di catasto, di perequazione, e che non si è mai fatto niente, io li rimando a coloro che possono meritarseli, ma certamente non li accetto per me. Se vi è alcuno che abbia lavorato più operosamente per arrivare a questo scopo posso, senza superbia, dire che sono io; le relazioni alla Camera dei Deputati che trattano di questa materia sono state fatte da me, e le discussioni che ebbero luogo a tal riguardo sono nei rendiconti della Camera stessa. Io respingo dunque con tutte le forze dell'anima la insinuazione che possa far supporre che mentre si è molto parlato di questo, non si sia mai voluto arrivare ad una operazione la quale era pure in cima di tutti i pensieri.

Che, se a vece di prendere un sistema di operazione provvisoria, il conte Di Cavour, che era quello statista che tutti sanno, ha preso il sistema di una perequazione definitiva, cioè, il catasto stabile, egli lo prese perchè vide che tutti i metodi che si sono messi avanti per raggiungere questo scopo altrimenti che con quello, furono tutti giudicati inammissibili; e mi si permetta che io dica che il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha bensì presentato alla Camera questo suo lavoro, ma giacque nei cartoni del Consiglio di Stato. Fu un lavoro meramente accademico poichè non ebbe gli onori di una discussione.

Ebbero invece gli onori di una discussione gli altri progetti di catastazione provvisoria che lo stesso conte Di Cavour ha presentato e che quella Commissione dei 14, di cui l'onorevole Menabrea faceva parte, credette di non dover accettare, appunto perchè il lavoro veniva ad essere di molti anni e di un certo costo, senza corrispondere al pensiero di una catastazione generale, stabile definitiva, come quella che prevalse e che fu attuata.

E qui mi si permetta ancora di dire che se poi il lavoro della catastazione stabile definitiva non ebbe ancora quei risultati pratici e pronti che si potevano desiderare, credo che provenne appunto (e ne può far fede l'onorevole Paleocapa che in un discorso pronunciato alla Camera dei Deputati ne segnava le basi) provenne, dico, da che per istigazione, per desiderio, per la spinta dell'onorevole Menabrea si è voluto fare di questa operazione una cosa di scienza elevata. (Rumori.)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Di Revel. Si è speso tempo e danaro senza arrivare ad una conclusione definitiva.

Lascio questa questione nella quale l'onorevole Senatore Menabrea, risponderà; ma appunto perchè l'onorevole Menabrea sembra accagionare che coloro che ebbero più o meno ad intervenire in questo affare abbiano rifuggito dal principiare un'operazione di perequazione, ho creduto mio dovere di entrare in questi particolari.

Dunque io diceva che se si trattasse di una somma di poca entità, non avrei creduto di dover fare osservazioni in proposito; ma trattandosi di una somma di così grande entità, credo che sia da veder modo che le provincie le quali rimarranno aggravate abbiano il mezzo di sopportarne il peso; credo che non debba farsi così subitamente un cambiamento nella condizione delle private fortune, perchè mi si concederà agevolmente che quantunque non si possa dire il tributo penetrato nella proprietà, tuttavia esso è compenetrato fino al punto che quando si compra si calcola per base, e si paga più o meno secondo che il tributo è alto o basso. Se voi dunque tutto ad un tratto accrescete questo tributo, non è egli vero che diminuirete tanto il prezzo della proprietà?

Io non dimando di non pagare; vi dimando solo che questo bicchiere amaro che si vuole far tracannare sia lasciato bere a sorsi ma non a sorsi soverchiamente grossi.

Secondo le proposte fatte dal Governo a cui la Commissione si accosta, verrebbe stabilito che durante i primi tre anni si paghi solo quello che si dice i due terzi, e che il complemento venga stabilito col 1867.

Si parlò di una perequazione che si debbe fare ed io la desidero, la dimando, la invoco in ogni maniera: ma credete voi che si possa fare in così breve periodo di tempo una perequazione generale e che al 1867 sia fatta in modo per cui si possa ripartire equamente su basi certe il contingente che stimerete di stabilire? Io non lo posso credere. Mi appoggio all'esperienza di tutti coloro che hanno parlato su ciò; voglio citare un oratore che non verrà contraddetto certamente, cioè il conte di Cavour, il quale in una delle discussioni a questo riguardo che ebbe luogo nel 1854 intorno al catasto stabile, diceva:

« Io rifuggo dall'idea delle conseguenze dei singoli ap-

pezzamenti, giacchè io sono convinto che la massima parte de' proprietari è nell'impossibilità di farli senza procedere per suo conto ad un'operazione di misure e di stima. Saprà benissimo un tale dirvi: ho dei fondi che sono affittati a tanto e che in media hanno un valore di 1000, di 1200 franchi la giornata; ma se lo obbligate a dirvi di quante pezze di terreno questi fondi si compongono (le quali sono indubbiamente di qualità molto diverse e rappresentano valori di gran lunga distinti) qual'è il singolo valore di ciascuna pezza di quelle diverse qualità di terreni, credo che la massima parte dei proprietari sarebbe nell'impossibilità assoluta di rispondere. Allora come procedere? Necessariamente bisognerebbe che il Governo avesse tanti agenti per riformare le consegne inesatte, e che son tali, senza che ci sia malafede del consegnante, o per supplire al difetto di conoscenza dei proprietari, e sarebbe per ciò necessario, se si volesse procedere con rapidità, avere un numero di agenti maggiore di quello che si richiederebbe pel catasto stabile. »

Or dunque, se voi non disconvenite che le basi che avete assunte per questa perequazione non sono incontestabili, se non disconvenite che esse sieno il risultato di certi conteggi, di probabilità, di transazioni e persino di intuizioni, perchè ne volete far subire le fallaci conseguenze a coloro che vengono aggravati?

Notate poi, o Signori, che in grazia del sistema che è stato preso, quello cioè di stabilire il contingente generale in cinque milioni di più dell'attuale, avverrà che i compartimenti, quantunque alleggeriti nel loro contingente, tuttavia non ne sentiranno un beneficio poichè in definitiva non avranno a pagar meno di quello che pagano attualmente.

La Lombardia avrà il 5 per cento meno, Parma e Piacenza il 10 per cento, le Romagne una cosa da nulla, ma tutte le altre verranno a pagare di più di quello che pagano attualmente.

Così le provincie napoletane alle quali si è voluto tener conto di un 3 per cento di aggravio nel loro estimo censuario, seppure una simile differenza è di così sicuro apprezzamento che non si debbe pretermettere, le provincie napoletane (anche ammettendo che per il primo anno non vada in vigore il riparto totale, ma vada solamente in vigore il riparto del tributo per due terze parti) pagheranno tuttavia 33,895,000 invece di 33,026,000 che ora pagano, senza tener conto dell'aumento del decimo al quale tutte le altre contribuzioni vanno soggette.

Quindi pel solo effetto dell'aumento da 105 milioni a 110. Napoli pagherà più di quello che paga attualmente.

Tale cosa per le persone colte non farà senso, ma la massa dei contribuenti, la quale invece di 100 dovrà pagare 102, dirà che, non che essere sgravata, fu aggravata, sicchè l'effetto avuto in mira fallirà compiutamente.

Ripeto quest'osservazione per ben dichiarare che in ultima analisi la massa dei malcontenti sarà molto maggiore di quella dei contenti; e ciò dico non perchè creda che il Governo debba correre dietro alla popolarità, ma solamente perchè credo che sia nella umana condizione delle cose di dimenticare il beneficio, e di avere troppa memoria per i mali tratti, o veri o supposti, che si sono ricevuti.

Quindi se io sorgo a proporre un sistema per il quale quest'aggravio venga moderato ed aggiunto progressivamente, poco per volta, lo fo nel pensiero che questo gioverà assai più a fare accettare non di mal animo, e non involontariamente, una perequazione la quale con uno scopo lodevolissimo finisce per aggravare enormemente gli uni senza alleviare sensibilmente gli altri. In conseguenza, a nome della minoranza della Commissione proporrò il seguente emendamento.

Ma qui mi sia lecito prima il respingere l'appunto che la Commissione vorrebbe fare ai membri dissenzienti della Commissione, di non avere proposto emendamenti nel seno della Commissione stessa.

È verissimo che essi furono invitati a proporre quegli emendamenti che credevano, e in quella circostanza essi fecero alcune osservazioni sul merito della legge, ma poi veggendo che la si voleva assentita quale si presentava, credettero che, come tattica parlamentare, fosse più conveniente ed opportuno di portare innanzi al Parlamento le loro ragioni unitamente alle loro proposte, piuttosto che discuterle in una Commissione in cui forse si sarebbero potute presentare con un meno sufficiente sviluppo, che non al Parlamento medesimo.

Quindi mentre i membri dissenzienti dalla Commissione si astennero dal fare proposte, non cessarono però dal far passo passo agli articoli, osservazioni per constatare le molte inesattezze, le molte contraddizioni esistenti nella legge.

L'emendamento, che io a nome dei due miei colleghi membri dissenzienti nella Commissione propongo, è questo: esso verrebbe dopo le parole *totale* 110 milioni del primo alinea.

L'alinea successiva così comincia:

Però negli anni 1864, 1865, 1866, ecc.

A quest'alinea si propone di sostituire il seguente:

« Però l'aumento o la diminuzione risultante dal confronto dei contingenti sovra determinati con quelli attuali, stabiliti secondo il quadro C, annesso alla presente legge, saranno applicati per tre decimi nel 1864, due decimi nel 1865; i restanti cinque decimi saranno applicati per un decimo d'anno in anno. Cesserà l'applicazione di tale contingente tostochè abbia avuto luogo la generale perequazione con metodi regolari.

« Il relativo progetto di legge verrà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre prossimo venturo. »

Come vede il Senato l'emendamento non tocca per niente né all'entità dell'imposta, né al riparto dei con-

tingenti, esso non fa altro che stabilire una progressione graduale nell'applicazione dell'aumento e della diminuzione.

L'aumento venne proposto di tre decimi per il primo anno, di due altri per l'anno successivo; d'allora in poi se avrà luogo una perequazione generale, sarà applicato il contingente che risulterà dalla medesima, ovvero la perequazione ritarda, ed allora continuerà per intanto la parte dell'aggravio per gli altri cinque decimi d'anno in anno, in guisa che se mai succedesse per disgrazia, che la perequazione non potesse avere luogo prima di quel termine, la totalità dell'aumento o dello sgravio si effettuerebbe senza altra disposizione di legge, per naturale effetto della medesima.

Debbo osservare, che la perequazione generale la quale deve servire per tutto lo Stato, è indipendente da quella parziale nel compartimento num. 1, cioè nelle provincie pedemontane. Questa è quella che si desidera e si domanda dalle provincie che verranno ad essere maggiormente gravate. Osservo poi che mentre per la provincia modenese è stabilito un sistema per perequare il contingente che le è attribuito; si è adottata una disposizione la quale dice, che laddove un contingente parziale si trovi ad essere aggravato oltre al 50 per cento, non si farà luogo ad aumento. Io dimanderò perchè questa disposizione non è stata adottata eziandio per riguardo alle provincie pedemontane?

Egli è certo dai calcoli incontestabili fatti che vi è un aumento di 62 1/2 0/0 sopra ogni contingente parziale. Sono perfettamente d'accordo che laddove vi fosse una perequazione nel compartimento num. 1, laddove si potessero ad un tempo portare a censimento quei beni che non sono censiti, o censiti in grado infimo, forse questo aumento del 62 1/2 0/0, per quanto grave sia sarebbe sopportato con animo rassegnato da tutti, ma quello che costituisce un peso veramente insopportabile, si è che questo aumento di 62 1/2 per cento, si aggiunge ad un altro carico già in tanti casi grave ed accusa sempre più l'ingiustizia della sperequazione esistente.

Io non domando solo la giustizia fra tutte le provincie, domando la giustizia fra tutti i cittadini.

Ora i cittadini delle provincie pedemontane, se loro si dà un aggravio di tanta importanza, hanno diritto di dimandare che questo aggravio venga distribuito siccome fu distribuito fra compartimento e compartimento. Desidero di tutto cuore che il signor Ministro venga a consigli più miti e che accettar voglia questo emendamento.

Io, lo ripeto, non mi porto capo di partito, conosco solo amici, conosco opinioni. Tuttavia dichiaro che laddove il signor Ministro fosse per accettare quest'emendamento, la sua legge, per la quale al postutto egli sa di avere una maggioranza, sarebbe invece votata con una maggioranza immensamente maggiore, ed in tal guisa il Senato farebbe atto veramente di Senato con-

servatore, di Senato temperante. In tal guisa la conciliazione sarebbe effettuabile senza lesione della sostanza, diversamente collo sbarazzarsi delle osservazioni dicendo che quale ci è stata presentata la legge contiene già i possibili termini di conciliazione, l'aggravio verrà subito ma non accettato.

Desidero conciliazione nel senso che si faccia qualche cosa che abbia l'aspetto più mite, qualche cosa che faccia sì che questa legge non solo sia osservata perchè legge, ma sia osservata perchè si creda equa; mentre nel regime parlamentare, non basta che il Parlamento faccia una legge, ma bisogna ancora che questa entri nell'opinione della popolazione la quale abbia il concetto che è equa e giusta.

Io quindi mi limito a far appello ai sentimenti conciliativi del Senato e del signor Ministro, e dirò che se questa legge sarà modificata secondo i proposti termini, cesserà, scomparirà quella certa credenza invalsa che non fu ponderata, che occorsero errori, ingiustizie, e così si verrà ad ottenere quella concordia che è tanto necessarie, massime se venisse un giorno il caso di dover di nuovo sperimentare il successo delle armi per giungere a quello scopo, cui si diede principio nel 1848, ed a cui mi glorio di avere prestato il mio concorso. (*Bravo! Bene!*).

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho domandato la parola per un fatto personale, parendomi che l'onorevole Senatore Di Revel abbia preso come perno principale della sua opposizione alla legge attuale alcune opinioni che io espressi, allorchè mi occupava specialmente del catasto.

Egli per ben tre volte mi ha fatto l'onore di citarlo, e l'ultima volta pare si sia mostrato piuttosto concitato ed abbia accennato ad *insinuazioni*.

Se questa parola si rivolge a me, io la respingo.

L'onorevole Senatore Di Revel sa che sempre ho avuto il coraggio di esprimere la mia opinione; e quando avessi a dire qualche cosa al Senatore Di Revel, glielo direi francamente senza avere bisogno di ricorrere ad *insinuazioni*.

In quanto poi all'osservazione, che egli ripeteva, relativamente al progetto di catasto provvisorio, che fu esaminato da una Commissione di cui egli era Relatore, e che fu respinto all'unanimità dei membri, me pure compreso, mi basta ricordare al Senato ed al Senatore Di Revel che non fu respinta l'idea della perequazione provvisoria, ma bensì la proposta di aumentare immediatamente l'imposta del 25 per 0/0, e prima che fosse fatta la perequazione provvisoria.

In quanto poi a quel progetto che io presentai unitamente al Deputato Despina, e che l'onorevole Senatore Di Revel tratta così disdegnosamente, io non so se esso sia stato sottoposto al Consiglio di Stato, so bensì che noi ebbimo l'incarico da una Commissione della Camera dei Deputati di proporlo, e che perciò nel presentarlo alla Camera elettiva abbiamo obbedito ad un sentimento di dovere.

Non voglio dilungarmi sulla natura di questo progetto; esso è stampato e giudicato, e gli uomini competenti potranno anche oggi portare giudizio sul medesimo: solo posso asserire che quando lo presentai alla Camera lo mandai al conte di Cavour che si trovava a Parigi alle conferenze internazionali, e ne ebbi la risposta la più lusinghiera.

L'onorevole conte Di Revel, parlando del catasto stabile, che secondo lui non procedè colla rapidità voluta, disse che il signor direttore generale del catasto dovette per istigazione mia cambiare sistema ed adottare quello da me propugnato alla Camera; ora non sussiste in alcun modo l'accusa che mi lancia il Senatore Di Revel, e può dirlo lo stesso signor Commissario Regio, che dopo la discussione avvenuta alla Camera dei Deputati, in cui impugnava il sistema proposto, non ho più preso parte nè direttamente, nè indirettamente al catasto, imperocchè ho per principio di rispettar le leggi, e siccome la legge aveva deciso fra i due sistemi, io dovevo lasciare all'esperienza di dimostrare chi tra me e i miei oppositori avesse ragione, e credo che l'esperienza non m'abbia dato torto.

Ed infatti ogni volta che l'occasione si presentò nel Parlamento di domandare spiegazioni sul procedimento del catasto, e venni eccitato a dire la mia opinione, io sempre risposi agli eccitamenti che non voleva entrare nella discussione, poichè già il mio modo di vedere era stato esposto francamente.

D'altronde il mio discorso sul catasto appartiene alla storia del medesimo, ed è diventato una pagina di scienza; se buona o cattiva, a me non ispetta il dirlo.

Anche attualmente non voglio entrare nella discussione, ma solo mi basta persuadere il signor Senatore Di Revel, che se io ed i miei colleghi veniamo a propugnare, e con insistenza, questa legge, si è che siamo intimamente convinti della necessità e della sufficiente giustizia della medesima; e questa convinzione è confortata non soltanto dai nostri concetti ma eziandio dal suffragio di uomini i quali sostengono il medesimo assunto, e che per le loro circostanze sono posti nell'opportunità di far giudizio e di ciò che si passa in Lombardia e di ciò che avverrà in Piemonte: essi con un disinteressamento che sta al disopra di ogni elogio, vengono qui a propugnare una legge che sarà per loro di grandissimo aggravio, e cito fra gli altri l'onorevole Relatore della Commissione.

Io appoggio alla nostra opinione addurrò pur quella di un Ministro che giustamente aveva meritato le simpatie del Senato.

Ecco quello che diceva quel Ministro: « Un terzo progetto vi sarà fra non molto presentato per cui si provvederà alla prima perequazione dell'imposta fondiaria. Nello stesso progetto io vi proporrò pure di crescere la totale imposta fondiaria del Regno di 30 milioni, giacchè non ostante questo notevole aumento il rapporto

dell'imposta fondiaria alla rendita reale dei fondi sarà ancora inferiore a ciò che è oggi in Lombardia. »

Il Ministro Sella, che esponeva questo divisamento siccome connesso al suo piano finanziario, conosce senza dubbio abbastanza il Piemonte e ciò che può sopportare; nè per certo si sarebbe avventurato a fare tale proposta al Parlamento, se la medesima non fosse stata accettabile, e se non avesse nutrito la persuasione che la cosa era possibile.

Ma notate, o Signori, che il Ministro attuale non vi proponeva già 30 milioni, bensì soltanto 18 d'aumento, e questi 18 milioni non devono essere imposti immediatamente nel 1864 e 1865, e ricadere per intero sulle provincie che ora meno contribuiscono per la tassa fondiaria, ma solo in parte e gradatamente per giungere in uno stadio di 3 anni alla cifra maggiore d'aggravio.

Al signor Commissario Regio lascio d'altronde la cura di rispondere al Senatore Di Revel circa le difficoltà che può presentare una perequazione provvisoria; e spero che il Commissario Regio, che riconosco come l'uomo forse più competente in questa materia, potrà dimostrare che in breve tempo e coi mezzi che abbiamo disponibili si avrà una perequazione, con quegli estremi di giustizia relativa e di esattezza che sono possibili in operazione di questa natura.

A queste considerazioni limito il mio discorso, rimettendo al mio collega il Ministro delle Finanze il rispondere a tutti gli altri appunti che furono fatti dall'onorevole conte Di Revel.

Presidente. Leggo l'emendamento dei Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina. Esso è così concepito:

« Però l'aumento o la diminuzione risultante dal confronto dei contingenti sovra determinati con quelli attuali stabiliti secondo il quadro C annesso alla presente legge, saranno applicati per 3/10 nell'anno 1864, per 2/10 nel 1865 ed i restanti 5/10 saranno applicati per 1/10 d'anno in anno.

» Cesserà l'applicazione di tale contingente tostochè abbia avuto luogo la generale perequazione con metodi regolari.

» Il relativo progetto di legge sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre prossimo venturo. »

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Ora, siccome ci sono parecchi oratori iscritti e che l'ora è già avanzata, crederei opportuno di rimandare la seduta a lunedì prossimo.

Ministro delle Finanze. Io sono pronto a rispondere fin d'ora.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Sembrandomi che questo emen-

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1864.

damento meriti seria considerazione, domanderò che fosse stampato e distribuito, affinché ognuno possa apprezzarlo e giudicarlo con cognizione di causa.

Presidente. Siccome è uso del Senato che si mandino alle stampe i documenti e gli emendamenti quando se ne fa domanda, così, se non vi è opposizione, io

terro il Senato per assenziente a che questo emendamento sia stampato e distribuito.

Lunedì dunque al tocco preciso vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXXI.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggio — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera elettiva, con cui trasmette un progetto d'iniziativa parlamentare — Congedo — Seguito della discussione sul progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Discorso del Senatore Arnulfo a sostegno dell'emendamento dei membri dissenzienti della Commissione ed in risposta ai discorsi del Ministro delle Finanze, del Relatore e del Regio Commissario — Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor in risposta al Ministro delle Finanze e suo emendamento all'articolo primo — Parole per un fatto personale del Senatore Gallotti — Adesione del Senatore Di Castagnetto all'emendamento Di Revel — Dichiarazioni del Senatore Farina membro della minoranza — Proposta di un emendamento del Senatore Imperiali — Risposta e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Laconi — Considerazioni del Senatore Pareto in appoggio dell'emendamento del Senatore Di Revel — Risposta del Senatore Di Revel al Ministro delle Finanze — Replica del medesimo — Parole del Senatore Audiffredi — Appunti del Senatore Scialoja all'emendamento del Senatore Di Revel — Risposta del Senatore Di Revel — Ritiro dell'emendamento del Senatore Imperiali — Spiegazioni del Senatore Duchoquè — Parole dei Senatori Pareto e San Martino — Domande di votazione per divisione e per squittinio segreto dell'emendamento della minoranza della Commissione — Proposta del Senatore Pareto — Parole del Senatore Di Revel — Reiezione della proposta per la votazione a squittinio segreto — Adesione del Senatore Di Pollone alla proposta Pareto — Adozione della proposta per la votazione per divisione — Dichiarazione di astensione di voto dei Senatori Mamiani e Siotto-Pintor — Instanza del Senatore Laconi in ordine al suo emendamento — Reiezione dell'emendamento del Senatore Di Revel — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze ed il regio Commissario cav. Rabbini e quindi intervengono pure i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3530. Alcuni abitanti del comune di Calvaruso (Sicilia). (Petizione identica a quella segnata col n. 3473, mancante dell'autenticità delle firme.) »

« 3531. La Giunta municipale di Cammarata. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3532. Il Consiglio municipale e 60 cittadini di Morcone (Benevento), porgono motivate istanze perchè venga eseguito il tronco di ferrovia detto Campano-Sannitico, già deliberato dal Parlamento. »

Presidente. Il signor marchese Carlo Cusani fa omaggio al Senato di 150 copie di un *Consulto legale*.

Dall'onorevolissimo signor Presidente della Camera dei Deputati ricevo il seguente messaggio in data di ieri.

« Torino 19 giugno 1864. »

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di

legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e da essa approvato nella seduta del 18 corrente, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di cotesta Assemblea.

» Lo scrivente profferisce, ecc.

Il Presidente
« (Armato) G. B. CASSINIS. »

Leggo il progetto di legge, a cui allude il signor Presidente della Camera dei Deputati.

Articolo unico.

« È ceduta gratuitamente al municipio di Palermo, per costruirvi case d'operai, la proprietà del suolo, sul quale altra volta sorgeva in quella città l'edifizio del noviziato del soppresso ordine dei Gesuiti. »

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito per avere il solito corso.

Si darà lettura di una domanda di congedo.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge la lettera del Senatore Lambruschini, colla quale per ragioni di ufficio chiede un congedo, che il Senato gli concede.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDARIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Ha la parola il signor Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Siccome l'onorevole Presidente del Senato disse, che intendeva aspettare che fossero svolti i vari emendamenti prima di passare alla votazione, così per non rispondere successivamente a ciascuno, se mai altri emendamenti sorgessero oltre quello che è stato presentato, io credo opportuno di attendere che i vari oratori abbiano svolte le loro idee per rispondere alla fine a tutti.

Presidente. Il primo iscritto è il signor Senatore Arnulfo, il quale ha la parola.

Senatore Arnulfo. Signori, l'emendamento presentato dai tre membri dissidenti della Commissione ha un duplice scopo: il primo di procurare che si abbia quella vera perequazione, che la Commissione governativa con previdenza annunziava quando proponeva intanto un conguaglio momentaneo: conguaglio che fu poi convertito dal Ministro nel progetto che presentò in conguaglio provvisorio, la cui differenza non occorre che io qui spieghi, perchè bastano i due vocaboli a significarla. Il secondo scopo tende a rendere intanto meno gravose le conseguenze della legge, che è in discussione, venendo approvata dal Senato.

L'emendamento proposto fu suggerito da spirito di

conciliazione, al quale molti onorevoli colleghi fecero allusione od appello durante la discussione; spirito di conciliazione che la minoranza della Commissione lasciò travvedere fin dal momento in cui si limitò a dichiarare, che essa non accettava la legge tal quale fu presentata; vale a dire che convenientemente emendandosi sarebbe dalla minoranza accettata.

Per giustificare la necessità e la convenienza del proposto emendamento, è indispensabile di meglio comprovare l'insussistenza delle basi sulle quali fu fondato il progetto di conguaglio, di cui nell'articolo 1 della legge; necessità che è maggiore dopo il seducente discorso dell'onorevole Ministro delle Finanze, la cui faccenda invidiabile ed invidiata ha potuto fare impressione sul Senato; necessità sempre maggiore dopo che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici venne ad aggiungersi al Ministro delle Finanze per sostenere il progetto ed ottenere che sia accolto tal quale fu presentato; necessità che si fa pure viepiù sentire, avuto riguardo al discorso dell'onorevole Commissario regio, il quale più praticamente, più minutamente parlò sulla materia.

Prima però di esporre le mie osservazioni al riguardo, giova che io rettifici un'espressione usata dall'onorevole Ministro delle Finanze nel suo ultimo discorso, egli disse che era dubbioso se avessi nel mio discorso manifestato il desiderio di ottenere una vera perequazione.

Il Senato mi permetterà di leggerne poche parole; il signor Ministro occupato di una materia sì vasta e complicata, qual è la presente, e di ciò che si disse da molti oratori per rispondere a tutti, non ha potuto afferrare bene il significato.

Io dissi:

« Per altra parte, se è vero, come non è a dubitarsi, che la Commissione nominata dal Governo, con quella alacrità che la distingue ne' suoi lavori, ha formulato ed è per formulare fra breve un progetto di vera perequazione, questo può casere quando che sia presentato, senza aspettare il 1867 (del quale ritardo non saprei interpretare il motivo) e ridotto fra non molto in legge, il che abbrevierebbe la durata dei sacrifici derivanti dalle ineguaglianze che vi fossero in ora. »

È quindi evidente che io sostenevo che il progetto che esaminiamo tal quale è presentato era inaccettabile, che io respingeva la perequazione per il modo col quale si vuol fatta, ma che io desiderava ardentemente che fosse sostituita da un'altra perequazione regolare da quella perequazione vera che la Commissione governativa prometteva di presentare.

Dirò pure due parole in risposta alle cortesie osservazioni del Relatore della Commissione, il quale rispondendo a quanto io ebbi l'onore di accennare relativamente alla coscienza universale della ineguaglianza dell'imposta fondiaria, della quale coscienza la maggioranza della Commissione ha creduto di riconoscerne

l'esistenza e di giustificarla. La minoranza della Commissione non profitto di quella arrendevolezza che è con naturale al Relatore e di quella urbanità che gli è propria, per ottenere che nella relazione si omettesse ciò che si riferiva alla giustificazione che la pubblica coscienza rendesse indispensabile un tal qual *conguaglio sommario alla grossa dell'imposta fondiaria*, in quanto che non era d'essa in diritto di pretendere, nè conveniente e decente di domandare, che uno degli argomenti sui quali principalmente la maggioranza della Commissione si fondava venisse dalla relazione escluso; tant'è che la minoranza della Commissione profitto, in quanto era conciliabile colla convenienza, della gentile arrendevolezza del Relatore per chiedere qualche modificazione in un punto che toccava alle prerogative ed ai diritti dei due rami del Parlamento, proponendo anzi la soppressione di qualche periodo, proposta che la maggioranza della Commissione ed il suo Relatore accolsero.

D'altronde la minoranza non solo non ebbe dispiacere che si parlasse nella Relazione di ciò che si riferisce alla coscienza pubblica, ma desiderava che si mantenesse tal parte, perchè la ragione unica adottata per giustificarla non sussiste, là niuna opposizione, cioè, al decreto del 1861 costitutivo della Commissione, come ebbi l'onore di dimostrare nel mio primo discorso.

Inopportunamente poi il signor Relatore invoca le nuove leggi sul Registro e sul dazio consumo, come quelle che recano vantaggi alle antiche provincie, poichè anche ciò supposto, non servirebbe a provare la giustizia del riparto attuale dell'imposta fondiaria. Per altra parte quelle leggi se tolgono alle antiche provincie delle ingiustizie, ciò non è da tenersi a calcolo per dire alle stesse provincie, pagate di buon animo l'imposta attuale, quantunque inegualmente e senza regolari operazioni ripartita.

Il riparto deve considerarsi da sé per vedere se è giusto o non indipendentemente da altre leggi, da altre imposte.

Le antiche provincie sotto il rapporto della tassa di successione e del dazio-consumo sono ora nelle stesse condizioni di tutte le altre, quindi non vi è ragione per far considerare la ripartizione di precedenti ingiustizie con un favore ed un compenso, nello stesso modo che le provincie lombarde furono scaricate di un'ingiusta imposta, qual era quella del 33 per cento, le provincie antiche furono dispensate dal pagare il diritto di successione per ciò che i cittadini non avevano; se quelli d'altre provincie non erano passibili di danni d'eguale natura, non possono farsene titolo come d'un beneficio recato alle antiche provincie quando tutte quelle dello Stato furono assoggettate ad un'unica legge sulle successioni e per il dazio di consumo.

Infine io mi rallegro coll'onorevole Senatore Lauzi, il quale con una generosità che forse non troverà numerosi imitatori, accetta la nuova imposta ed è disposto a sopportarla.

Ma anche un tale disinteresse personale non è argomento valevole per giustificare il progettato conguaglio sommario, in quanto che la generosità ed il disinteresse non possono imporsi per legge, e d'altronde la massima parte dei contribuenti non è nell'invidiabile condizione dell'onorevole Senatore Lauzi, anzi buona parte di essi trovasi esposta sovente a spese di compulsione per pagare le attuali imposte che li pone in istrettezze.

Fatte queste premesse vengo al merito delle osservazioni che furono fatte tendenti a giustificare che le basi dei riparti di cui nell'articolo 1 sono giuste e sono attendibili.

Io ricorro a tal fine al discorso dell'onorevole Commissario Regio, perchè ivi sono compendiate tali basi; e tanto più volentieri vi ricorro, in quantochè egli con quella schiettezza che da lunga mano gli conosco e di cui diede e dà continue prove, ammise le circostanze di fatto sulle quali ebbi a ragionare giorni sono, quando per il primo ebbi l'onore di parlare sopra questo progetto.

Nella seduta delli 16 giugno il signor Commissario Regio così si esprimeva: « Vi ho indicato che la Commissione governativa non poteva proporre altri mezzi per addivenire ad una perequazione, salvo che questi due, cioè: procedere ad un catasto stabile, ovvero proporre un progetto di legge di *perequazione provvisoria per i terreni e per i fabbricati* basata sempre sulla grande teoria della legge delle probabilità e dei compensi. »

Ora nel mio discorso io ho detto che si doveva fare la perequazione dei fabbricati, estendendo a tutto lo Stato la legge del 1851 e dei terreni secondo basi razionali, onde si potesse persuadere ai contribuenti che s'erano adoperati mezzi acconci per scoprire le inegualianze nel riparto del tributo e correggerle.

Poichè il Commissario Regio adduce le ragioni per cui nè l'uno nè l'altro di tali mezzi furono abbracciati; egli dice: « ma la Commissione *spinta continuamente dai diversi Ministri che si succedettero in questo periodo di tempo, e dalle diverse petizioni e promesse fatte in Parlamento*, divisò cercare modo di arrivare al punto di stabilire delle cifre, invece di limitarsi a proporre un progetto di perequazione provvisoria. » Ed ecco ciò che io mi feci a dimostrare la prima volta che io ebbi l'onore di parlare, cioè che la Commissione fu costretta dalle continue istanze e premure del Ministero di fare un progetto di momentaneo conguaglio, che altrimenti non avrebbe fatto ed avrebbe in vece proposta una vera perequazione. Nè altrimenti l'onorevole Commissario Regio poteva spiegarsi, poichè nella Commissione si disse dal Deputato conte Bellini, senza che vi sia stato chi l'abbia contrastato (e si disse pure da altri, sebbene con altre parole), quanto segue:

« Il conte Bellini premette che chiamata qual è la Commissione a formulare un progetto di perequazione, non deve dichiararsi impotente a fare, se non nel caso

in cui il fare fosse per essere dannoso, ma *stringato* qual è il *Ministro di presentare il richiesto progetto*, se noi prepara la Commissione, ben troverà egli altri che vi si accingano; se non che stretti questi dal tempo, meno ancora di noi avran campo a ben fare. La Commissione pertanto deve fare; bene non può, difficilissimamente in modo soddisfacente; si rassegni dunque a fare pur qualche cosa d'imperfetto, purché faccia. »

Ecco sotto quali impressioni o per quali motivi la Commissione ha dovuto compilare un progetto che ultimamente avrebbe in diversi termini formulato, cioè avrebbe proposto quella perequazione provvisoria e dei fabbricati e dei terreni della quale invece ha dovuto fare riserva per l'avvenire. Importa di bene ritenere questa circostanza, perchè è quella che spiega la conclusione in cui venne la Commissione all'unanimità, di presentare, cioè, un conguaglio momentaneo; però è da ritenere che solo 14 dei 20 membri presero parte a quella deliberazione unanime, e sotto una riserva fatta da uno di essi; ma il fatto è che l'accettazione del progetto di conguaglio, risultato di molte e ripetute transazioni fra i membri della Commissione governativa, fu la conseguenza della necessità in cui era posta di concretare un progetto qualunque per dare mezzo al Ministero di soddisfare alle sue promesse, ai presi impegni.

L'onorevole Commissario dice poi che eranvi tre sistemi per determinare le cifre di conguaglio, e così si esprime:

« Il sistema catastale che tanto si combatte, si fonda essenzialmente sopra i confronti tra territorio e territorio, circondario e circondario, provincia e provincia, considerati sotto i rapporti economici, topografici ed agronomici. Chi si addestra per lunghi anni in questi lavori di stime censuarie, acquista un colpo d'occhio sicuro e pratico nello stabilire tali confronti ed a riferirli ai valori delle colture che cadono sotto la sua ispezione. »

Prego il Senato di ritenere ciò che il Commissario Regio ci disse a questo riguardo, e quindi mi sarà lecito di domandare, dov'è la prova che siasi fatto qualche cosa di tutto questo? Nè dal Commissario Regio, nè da qualunque altro membro della Commissione si esaminarono localmente in una parte qualunque dello Stato, ben lungi che ciò siasi fatto in tutte come sarebbe stato necessario, le diverse colture, e le altre circostanze dei terreni, le loro migliorie o deterioramenti, e le facoltà produttive, anzi non si tiene conto che dei risultati dei cadasti, i quali come si è constatato nella discussione, si sono fatti in epoche diverse e lontane con basi diverse, alcuni mediante consegne, altri con estimi regolari, alcuni in certe condizioni economiche, altri in ben diverse condizioni economiche; per alcuni poi servirono di norma gli affittamenti, per altri le vendite e gli affitti. Ciò posto, qual fondamento si poteva fare sopra simili pubblici documenti, se localmente non si riesaminarono?

Dopo ciò il Commissario Regio accennava al secondo dei sistemi adottati, dicendo:

« Il sistema dei contratti di compra e vendita, checchè si voglia dire, e quantunque si trattasse di un catasto stabile, sarebbe pur sempre meglio di ricorrere al sistema dei contratti d'affitto, pur non di meno quando si conoscano esattamente i contratti, e siano accuratamente appurati, non vi è dubbio che non sia sistema accettabile. »

L'onorevole Commissario riconobbe adunque che il miglior sistema è quello degli affitti.

Il Senato ricorda che la Commissione non lo adottò per la ragione che le locazioni non sono praticate in tutto il territorio dello Stato; e sia pure vero, ma la conseguenza da didurre non è quella che si dovesse unicamente deferire alle risultanze dei contratti di compra e vendite, la conseguenza doveva essere che bisognava adottare altro sistema, più regolare appunto perchè mancavano gli affitti sui quali principalmente e generalmente si basano le perequazioni. Quanto poi all'appuramento accurato dei contratti di vendita, si disse e si dimostrò nelle precedenti sedute che è ordinariamente escluso, che il risultato, l'effetto di grossolani errori, frutto della premura o dell'imperizia di chi lo fece.

Lo stesso Commissario regio invocò finalmente le combinazioni matematiche ed economiche e conchiuse col dire che i tre sistemi non sono buoni separatamente considerati, ma combinati possono produrre buoni risultati, il che come possa verificarsi niuno è che possa credere, Signori, le combinazioni matematiche, quando si hanno dati positivi, danno risultati positivi; ma quando si fondano sopra risultati fallaci, evidentemente non si possono chiamare combinazioni matematiche e servire del benchè minimo appoggio. D'altronde penso che male si argomenti dai risultati delle scienze esatte ai risultati delle scienze razionali. Ma l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici nel suo discorso volle istituire un paragone fra le operazioni di valutazione che condussero al conguaglio, ed alcune operazioni fisiche, e vi disse: nello stesso modo che quando si misura un'altezza si possono impiegare tre mezzi: cioè la misura trigonometrica, il livello ed il barometro, e se vi sono diversità nei tre risultati si prende la media, così essendo tre le basi adottate dalla Commissione per perequare, è lecito di prendere egualmente la media. Mi sarà facile l'osservare che i mezzi della trigonometria, del livello e del barometro, sono perfetti in sé e separatamente considerati, intendo parlare di quella perfezione, che scientificamente è possibile di avere, non vi sono altri mezzi più esatti che la scienza offra, quindi le medie sono una necessità, e d'altronde queste costituiscono differenze minime; ma quando invece di avere dati positivi conformi alla scienza, non si hanno che dati contrastati, incerti e fallaci, da niuno riconosciuti per esatti, quando a vece di eseguire le norme che si approssimano a quelle della catastazione (che si possono

dire nella specie scientifiche), si raccolgono riscontri in modo, o per dire, empirico, e da niuno praticato, non possono farsi delle medie. Se non che neppure medie si presero, ma si fecero molte transazioni le une in sequela ad altre, senza che se ne vedano le ragioni, ma con semplici criteri e convinzioni, dirò, da giurati.

Lo stesso signor Ministro Menabrea nella seduta del 17 di questo mese ci disse: *con un po' di buona volontà, in assai meno di due anni si potrà compiere il conguaglio, nella seduta di sabato ha ripetuto: in breve tempo si può fare l'operazione.* Il Commissario regio nel suo discorso disse pure, che con una buona volontà si poteva anche far bene e presto. Ma, Signori, la buona volontà non si può imporre. La legge obbliga, impone; una legge che dipenda dalla volontà di chi la deve eseguire, non si può dire legge. Ma se è vero che in poco tempo, in meno di due anni si possa fare una regolare perequazione, perchè mai facciamo intanto questa che è provvisoria, sommaria e grossolana, come fu detto nella Commissione governativa, che ha in sé la prova la più manifesta che non è regolare per uestun verso? Meglio sarebbe che si venisse addirittura all'adozione di quei mezzi che l'onorevole Ministro Menabrea e l'onorevole Rabbini ci hanno lasciati travedere, ma non hanno accennati quando dissero che si poteva fare in breve tempo. Aggiungasi che il metodo attualmente abbracciato non ha esempio. Non si ha esempio che si siano fatte simili operazioni, facendo, cioè, contemporaneamente sgravi ed aggravi ed aumentando inoltre il totale del tributo. Non vi sono esempi che siasi, mi si permetta di così esprimermi, voluto rintracciare e conoscere il reddito di tutto il territorio di un vasto Regno qual è ora l'Italia, senza vederlo, senza una perizia, senza sentire gli interessati, od altra qualsiasi autorità locale. L'esempio che ebbi l'onore di riferire al Senato, quello cioè della Francia, prova che si fece affatto diversamente, e serve a giustificare che il sistema qui seguito è infondato sotto ogni rapporto.

È vero che si fecero in Francia dei conguagli fra dipartimento e dipartimento, ma in primo luogo non si fecero che delle diminuzioni, in secondo luogo si è proceduto con prova, con esami locali delle facoltà produttive di ciascun dipartimento; si sentirono Commissioni locali; si presero insomma tutte le cautele, onde riconoscere il vero stato delle cose.

Noi qui facciamo una perequazione senza che nessuno abbia esaminato una parte qualsiasi di territorio dell'Italia, per opposto in Francia si mandarono periti, ispettori ed agenti d'emaniali e si raccolsero nozioni sul luogo, si fecero confronti, e colla visita delle località si poté fare ciò che da Torino a molte miglia di distanza è impossibile di eseguire con qualche fondamento di verità.

Un altro argomento, che il sistema ora abbracciato non è da ammettersi, lo desumo da che l'onorevole Menabrea, attuale Ministro, e l'ingegnere Despina, valenti ingegneri, distintissimi nelle scienze matematiche,

nel 1856, epoca in cui si trattava di perequare le poche provincie del Piemonte, non proponevano ad un tal fine il metodo che si è attualmente adottato dal Ministero. Ora era assai più facile il fare la perequazione fra le provincie piemontesi di poca estensione, di quello che possa esserlo fra compartimenti e compartimenti estesissimi costituenti il Regno italiano, composti ognuno di molte o vaste provincie; ma sapienti e previdenti quali erano i proponenti nel 1856 si attenero a norme regolari, a basi sicure per proporre una perequazione.

Se dunque uomini così distinti in quell'epoca non si fecero a seguire metodi simili a quello ora proposto, è d'uopo concludere che desso non sia il migliore, perchè altrimenti non sarebbe sfuggito alla loro penetrazione e che perciò non sia da adottarsi.

Nel 1856, oltre alla misura, volevasi il concorso dei periti, di Commissioni e di uomini probi e pratici; si ammettavano le opposizioni degli interessati ed il giudizio sulle medesime, ma non si voleva che dalla Capitale si giudicasse del prodotto di lontani e vastissimi compartimenti. Comprendo che il Ministro dei Lavori Pubblici, per la solidarietà che deve esservi nel Ministero, prenda oggi a sostenere la proposta del Ministro delle Finanze, ciò è una conseguenza politica, ma mi permetterà il signor Ministro dei Lavori Pubblici che io deferisca maggiormente in materia tecnica al valente matematico del 1856 che al Ministro del 1864.

Provata la insussistenza delle basi sulle quali è fondato il riparto di cui nell'articolo primo, ne deriva per necessaria conseguenza che il meno che si possa fare, si è di ammettere la prima parte dell'emendamento proposto, mercè la quale si viene a sollecitare in modo, credo, abbastanza efficace, la vera perequazione cui accennava la Commissione governativa.

Sebbene, adottandosi l'emendamento, vi vogliano sette anni, perchè l'applicazione dell'intera somma di aggravio e sgravio sia fatta ai singoli compartimenti, i proponenti dell'emendamento si proposero fare tuttavia in modo che le finanze giungessero in due anni a conseguire la metà del totale aumento proposto all'articolo primo, cioè: cinque decimi dell'intero contingente, che si dovrebbe applicare nel 1867 a termini dell'articolo primo del progetto.

Ma, si dirà: Qual è il motivo per il quale l'altra metà, cioè gli ultimi cinque decimi, si vuole che sia ripartita per decimo ogni anno e in cinque anni? Il motivo, non voglio dissimularlo, è questo, che, cioè, se l'applicazione dell'intero contingente dovrà ritardarsi per cinque anni, è sperabile che la legge di nuova perequazione ossia di vera perequazione si faccia e si eseguisca, per la evidente ragione che quelli i quali o non si crederanno abbastanza sgravati, ovvero vorranno che lo sgravio sia più accelerato, incalzeranno la discussione della legge e la sua esecuzione. Per contro se l'aggravio ed il disgravio ha luogo per intero nel 1867, non può sperarsi un nuovo conguaglio, poichè la maggioranza che voterebbe questa legge non voterà

la legge nuova, e quindi le ingiustizie derivanti dal riparto attuale saranno per lungo tempo irrimediabili. Per conseguenza parmi che la prima parte dell'emendamento provvede ai bisogni delle finanze ed assicura che si farà una legge di vera perequazione e sarà con sollecitudine applicata.

Per altra parte, quale ragione vi è perchè il progetto di vero conguaglio non si presenti che al febbraio 1867, come dispone l'art. 14 della legge che esaminiamo? Io non ne vedo alcuna.

La Commissione governativa dichiarò che ha preparato un progetto di perequazione regolare; per qual ragione aspettare al 1867 per presentarlo e discuterlo? Che se fino al 1867 è ritardata la presentazione del progetto, sarebbe molto se in tal anno fosse il progetto ridotto in legge. Ma fatta la legge, stando a quanto asseriscono uomini competentissimi, quali sono il Ministro dei Lavori Pubblici e l'onorevole Commissario regio, un paio d'anni almeno ci vogliono per eseguirla, e perciò prima del 1870 non potrebbe averi la perequazione generale, ed intanto per 6 o 7 anni si dovrebbero sopportare le conseguenze d'un conguaglio fatto alla grossa, che si chiamò momentaneo; il che sarebbe rovinosissimo.

Ho detto che la seconda parte dell'emendamento tende a rendere più sopportabili gli aggravi che derivano dall'adozione della legge. Niuno ha contestato, ed è da tutti riconosciuto che la crittogama fece e fa dei danni immensi, che la malattia del baco da seta fa che è quasi nullo il prodotto dei gelsi. Ciò essendo è egli giusto, è egli possibile di colpire i terreni relativi d'una quota così straordinaria, qual è, per esempio, quella del 62 0/0 per le antiche provincie, da oggi a domani? Non è egli più ragionevole e conforme ad equità che ciò si faccia momentaneamente?

È sperabile che nel corso di sette anni quei due flagelli cesseranno o che si ridurranno a tale proporzione da rendere possibile di sopportare l'aumento suddetto. Quindi la necessità del proposto emendamento.

Supponendo poi che per le antiche provincie si faccia il subriparto nel modo proposto (subriparto del quale sono ben lungi d'ammettere la bontà intrinseca e la possibilità di eseguirlo nel tempo indicato, prego il Senato di ritenere che ne deriverà questa conseguenza, cioè: che le provincie piemontesi e liguri avranno, si può dire, un catasto nuovo, nel quale si sarà tenuto conto delle colture e produttività dei terreni dell'epoca in cui si farà l'operazione e per conseguenza fra i diversi possessori vi dovrà essere una certa tal quale uguaglianza nella distribuzione del contingente ora fissato. Se questo contingente si fissasse dopo detta operazione, sarebbe giusto, sarebbe la ripartizione regolare; ma dovendosi ripartire un contingente determinato a priori, cioè colla legge d'oggi, senza che si conosca la forza produttiva dei singoli terreni delle provincie piemontesi e liguri, ne arriverà ciò che già ebbi l'onore di

dire, e che mi permetterà il Senato di ripetere, che, cioè, l'imposta che non pagheranno i beni coltivati a vigneti e con gelsi, perchè riconosciuti od improduttivi o poco produttivi, sarà pagata, non più da costoro, ma dai possessori degli altri stabili, cioè dai possessori di prati, campi, boschi e simili, perchè il contingente attuale deve pur sempre ripartirsi ed ora si fissa considerando i vigneti produttivi, nè si ebbe il menomo riguardo all'attuale loro improduttività e deperimento assoluto.

Per contro nelle altre provincie, o dicansi compartimenti, che non sono nè piemontesi, nè liguri, nei quali si considerano perequati i catisti, ebbene fra loro affatto diversi, che cosa accadrà? Accadrà che l'imposta si supporterà indistintamente dai vigneti considerati come se avessero una rendita che realmente non hanno e renderà perciò l'aumento d'imposte onerosissimo: il che pure per le antiche provincie non facendosi il subriparto.

Ma se questo sia conguagliare, se questo sia mettere nelle stesse condizioni le diverse parti dello Stato, i diversi compartimenti, lascio al Senato il giudicarlo; il Senato vedrà che non è perequare, ma completamente sperquare. L'onorevole signor Ministro ha detto, non intendo contestare il fatto (e forse ne subirà anche lui le conseguenze) che la crittogama produce gravissimi danni; ma che non è il caso di tenerne conto per ora; che ciò deve formar oggetto di una legge a parte, se la malattia persevererà; ma chiederò: 14 anni di perseveranza, non sono ancora sufficienti, perchè si provveda?

Non è dunque il caso di una legge a parte e futura, che Dio sa quando si potrebbe ottenere; ma intanto è ingiusto che si aggravino tali terreni appunto quando si vuol fare una perequazione; e non vi ha, a mio avviso, epoca più opportuna, anzi dirò unica, in cui si possa meglio provvedere che quando si fa un conguaglio.

Abbia il Senato la bontà di far meco un brevissimo calcolo, per vedere qualigiano le conseguenze di questo sistema di perequazione o momentaneo o provvisorio che voglia chiamarsi. Posto per base che 100 lire di imposta saranno portate a 162, la conseguenza inevitabile sarà questa, cioè che ogni proprietario di stabili per i quali paghi 100 lire d'imposta soffrirà la perdita di lire 2000 sul valore medio degli stabili, perchè sarà d'altrettanto diminuito; ciò è innegabile in quanto che per assicurare il pagamento di 62 lire d'imposta deve calcolarsi un capitale di lire 2000, perchè tenuto conto delle eventualità, dei prodotti agricoli, il reddito d'un fondo non può calcolarsi al di là del 2 1/2 al 3 per cento.

Dunque provvisoriamente, momentaneamente si perderanno 2000 lire di valore sugli stabili ogni 100 lire d'imposta; un fondo che paghi 100 lire d'imposta perderà 2000 lire di valore.

Mi si dirà la legge è provvisoria; ma domanderò: gli effetti saranno forse provvisori?

Nell'intervallo che decorrerà fra questa legge e l'applicazione di un'altra, si faranno vendite, divisioni di eredità, cambiamenti molti nelle proprietà ed i proprietari sopporteranno le conseguenze cui venni accennando, le quali non saranno provvisorie, ma irrimediabili.

E dunque giusto, è dunque ragionevole che l'aggravio del 62 0/0 venga applicato gradatamente, onde non produca le conseguenze rovinose che ho accennate.

Signori, gli oratori che contrastarono l'adozione della legge, lo non escluso, non la contrastano perchè non vogliono che le provincie antiche, o altre dello Stato paghino ogni aumento d'imposta che sia giusto e ragionevole, Signori no. Io per il primo credo di avere parlato non delle sole provincie piemontesi e liguri, ma di tutte, volendo per tutte un vero conguaglio. Si tratta di pagare giustamente qualunque sia per essere la somma, ma di pagare quando si conosca veramente la produzione dell'intero territorio italiano, non mediante la formazione del catasto stabile, so anch'io qual tempo ci vuole perchè sia fatto, ma almeno almeno mediante la perequazione eseguita con quei metodi più regolari che gli onorevoli Conte Menabrea, ed Ingegnere Despine proponevano nel 1856, o altri tali, i quali valgono a far conoscere i vari redditi del territorio dello Stato, i quali permettano ai contribuenti di presentare occorrendo reclami, se si commissero errori nelle operazioni delle quali siano appositamente informati.

Parmi per conseguenza dimostrato che la seconda parte dell'emendamento ha base in considerazioni di giustizia e di equità, e meriti perciò di essere accolta.

Do fine al mio discorso ringraziando il Senato di avermi continuata la sua attenzione, e dicendo che se l'amore di conciliazione deve accompagnare le nostre discussioni e le relative deliberazioni, i membri dissenzienti della Commissione hanno procurato di darne l'esempio, presentando l'emendamento che ora è in esame.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. Prima di rispondere seriamente alla non seria risposta fattami dal signor Ministro delle Finanze e Presidente del Consiglio, io intendo d'intrattenermi alcun poco coll'onorevole Commissario regio.

Per due distinte volte egli disse inesatta, men vera la mia asserzione, che cioè sopra una rendita di lire 700 (non 1700 siccome ho letto riportato in alcuni giornali) sopra una rendita, dico, di lire 700, lire 1300 sieno state imposte ad un proprietario dell'isola.

All'ostinata negazione io contrappongo una ostinata affermazione. Si disse: il fatto è impossibile, dunque non è. Rispondo alla mia volta: è; dunque è possibile.

Signori, non vi ha forza di ragionamento che distrugga i fatti; i fatti sono, non si possono distruggere; e se preme al Governo del Re di sincerarsi del vero, non

ha a far altro fuorchè interrogarne l'egregio marchese di Villamarina, dal quale sono certo che non sarò contraddetto.

Respingendo le osservazioni dell'onorevole Senatore marchese Di Laconi, l'onorevole Commissario regio esciva in una di quelle tante proporzioni che alla sproporzione del riparto del tributo fondiario danno, a parer mio, origine e ragione di essere.

Lascio per ora da banda il merito dell'emendamento proposto dal Senatore Di Laconi, ma affermo risolutamente che non fu logicamente combattuto.

E poichè io parlo ad uomo della scienza positiva, io voglio fare uso di un argomento matematico.

Il signor Ministro delle Finanze, rispondendo al discorso dell'onorevole Natoli, ammise che il catasto siciliano fu fatto con norme più severe, più rigide di quelle colle quali fu fatto il catasto napoletano. Poichè ricordandosi come per caso dell'isola di Sardegna, affermò che il catasto sardo è più severo, più rigoroso del catasto siciliano.

Ond'io, o Signori, argomento così alla buona: il catasto siciliano è più severo del napoletano; ma il catasto sardo lo è ancor più del siciliano; adunque il catasto sardo è più severo del catasto napoletano.

Evvi una regola che dice che colui che vince il vincitore, molto più vince colui che è vinto.

Si vinco vincentem te, multo magis vincam te.

Che mi venga ora dunque l'onorevole Commissario regio a ripetere quella sua formola di proporzione. Voltala e rivoltala a suo senno: resterà sempre per vero che il catasto sardo è più rigido del catasto napoletano: che non sarebbe una ingiustizia grande (domando perdono agli onorevoli colleghi delle provincie dell'ex-Regno napoletano) se sgravando di total poco l'isola di Sardegna si aggravasse il continente napoletano; e da ultimo resta pur fermo che la emendazione proposta dall'onorevole signor Senatore Laconi non è altrimenti assurda.

Ma qui subentra il signor Ministro delle Finanze e dice: non accettatela, Signori. Come mai? Sgraverete voi una provincia per aggravarne un'altra?

Io vi domando, Signori, che cosa ha egli detto il signor Ministro?

Egli ha detto che il Senato non può fare quello che ha già fatto la Commissione governativa. Imperciocchè io non intendo veramente come abbia potuto la Commissione, sgravando il Piemonte, gravare la Lombardia, e non possa il Senato, sgravando la Sardegna, aggravare l'ex-Regno napoletano.

Un altro argomento trova l'onorevole Commissario regio nel fatto che ogni ettare di terreno nell'isola è imposto di 1 lira e 15 centesimi, se non erro. Ma sappia il Senato che due terzi dei terreni dell'isola non sono coltivati.

Quale meraviglia che si impongano d'una lira o poco più i terreni dell'isola i quali si vendono per tre?

La proporzione tra il prezzo venale dei fondi ed il

saggio dell'interesse del denaro investito in fondi stabili è stata fatta sopra i terreni coltivati, sopra i terreni di prezzo più rilevato.

Or sono pochi mesi, o Signori, un ricco signore inglese, recatosi all'isola, comperò nella provincia di Sulcitana 10 o 12 mila ettari di terreno, in ragione di 8 a 10 lire per ettare. Quando il magnanimo Carlo Alberto volle fare un grande istituto di agricoltura nell'isola, chiamò dalle estreme regioni di Scozia il capo di un ordine religioso, invitandolo a viaggiare l'isola e scegliere a tale uopo i terreni migliori. Vi andò egli con alcuni di quei monaci, e dopo avere camminato per largo e per lungo l'isola di Sardegna, venuto a Torino disse al Re: Maestà, i buoni terreni sono tutti in mano dei privati proprietari.

Insomma il valore dei terreni dell'isola, raffrontato al valore dei terreni, poniamo, della Lombardia, è, senza esagerazione, come 1 a 50, e se vi piaccia dare nel suolo lombardo a colui che parla, il ventesimo dei terreni che ei possiede nell'isola, ei diventerà se non ricchissimo, certo agiatissimo proprietario nella Lombardia.

Io non approvo tutte le idee svolte nella orazione pronunziata dall'onorevole Senatore Plezza e che ho qui sott'occhi. Ben chieggo al Senato licenza di leggerne poche linee perchè fanno al mio proposito assai.

• L'utilità naturale del campo passa gratuita in mano di chi lo compra, il quale non paga altro che il lavoro che sarebbe necessario per prepararlo.....

• Per tal motivo la proprietà non si estende oltre la occupazione materiale, ed è aperto senza prezzo al primo occupante; sono terreni fertilissimi nelle regioni dove il lavoro dell'uomo non ha ancor neppure organizzato un Governo regolare. Poco valore hanno i terreni anche già in parte ridotti ove la scarsa popolazione lascia senza lavoro e quasi in abbandono terre di facile riduzione. Cresce il valore della terra in ragione del lavoro che dovrebbe il compratore fare per ridurre ad uguale proporzione un altro campo o per farselo cedere da altro venditore. »

Signori, questi sono, come vedete, principii elementari della scienza, e bisognerebbe essere troppo selvaggi delle dottrine economiche per non dare risposta adeguata ad argomentazioni di tal fatta.

Io udii ogni tratto, durante la discussione, a dire: noi abbiamo tenuto conto di tutto; a che vi lagnate voi? È sta vero, o Signori. Ma la questione sta nella proporzione.

Se dopo avermi gravato per 20, voi mi sgravate per 10, io avrò ragione a dirvi che mi gravate ancora per 10. Avete tenuto conto di tutto? Sia; ma non già nella debita proporzione.

Un sofisma generale domina tutta la discussione. Io ve lo proverò con un esempio materiale. Eccovi una scala di 12 gradini. Supponiamo che l'antico Stato piemontese, ovvero l'isola di Sardegna siano già per ragione dell'imposta nell'undecimo gradino. Voi non avete

che a salire un solo gradino per pervenire all'apice dell'imposta.

Poniamo ora che questa o quella provincia si trovi al quinto gradino. Se anco vogliate salire per tre gradi, voi vi troverete l'ottavo gradino. E voi direte: tenendo conto di tutto, io ho salito per voi un solo gradino, laddove tre gradini di un salto ho salito per gli altri.

Ma io rispondo: badate al punto da cui siete partiti; per quella provincia dal quinto gradino siete arrivati all'ottavo; partendo dall'11 per noi siete arrivati al 12. Signori, se non siamo matematici, fateci un po' grazia di lasciarci credere che siamo logici pur noi.

Sbrigatomi così come meglio poteva dell'onorevole Commissario regio, ora vengo a rispondere al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Signori, schierandomi in seconda fila tra gli oppositori della legge, io feci una riserva somigliante a quella che i piccoli grandi del piccolo Regno d'Aragona facevano a quel picciolo loro Re novellamente capitato al trono.

Radunata l'alta e superba aristocrazia dello Stato nell'aula massima del reale palagio, così diceva al Principe: Sire, noi altri che possiamo quanto voi e più di voi, *nosotros que podemos quanto vos y mas que vos* (frase obbligata spagnuola), vi diciamo che se voi serberete fede al patto fondamentale, e noi saremo per voi e con voi, se no, no.

E bene rispondevano i fatti alle parole.

Conciosiachè se mai avvenisse che uno di quei principi, o alquanto matterello, o al tutto perverso, accennasse di voler scapestare, tanto gli facevano rumore, tanto tumulto gli destavano intorno, che uopo gli era di rabbonirsi e di rinsavire se gli calava di stringere lo scettro, e di non precipitare rovescioni dal soglio.

Se lice a cose grandi paragonare le piccole, anche io posi in mano il partito al Ministro delle Finanze. E che mi ha egli risposto, o Signori? Io lo domando a voi. Quando un abile Ministro delle Finanze, quale è lo spettabile Ministro Marco Minghetti, a una domanda quale fu quella mia, risponde che non risponde, egli ha certamente risposto che no. Ei si lascia l'addentellato per imporre altre 400 o 500 mila lire sopra l'isola di Sardegna pei così chiamati terreni d'ademprvio. E infatti, o Signori, l'onorevole Commissario regio aveva detto che si è imposto per ogni ettare lire 15.

Ora essendo i terreni d'ademprvio 400,000 ettari all'incirca, voi ben vedete che l'onorevole Ministro delle Finanze si riserva il diritto di imporre ancora altre 500,000 lire.

Il signor Ministro Presidente del Consiglio fece un bel discorso, splendido a quando a quando per sapienza di concetti, per grazia di parola, per facilità di eloquio, ed io fo a lui i miei convenevoli perciò che egli abbia così anodata e scorrevole la lingua.

Ma ha egli fatto un discorso buono?

Qui sta la questione. Egli adunò dai quattro vent

gli entimemi, e i dilemmi, e i sillogismi, e i prosillogisimi, e le soriti. Ma io lo richiamo a una legge che non può essere infranta, se anco le si scagli addosso tutta l'aristotelica faretra.

Questa legge che io conosco, e che conoscete pur voi, è la legge del *Non si può*.

Vi è un mite animale il quale a torre il carico quietamente s'inchina, ma dove lo si senta aggravare sopra le forze sue, si adira e lo scaccia via da sé, quasi dica in suo muto linguaggio: o uomo, tu sei più bestia di me. Lasciatemi, o Signori, rifare un po' di storia. Nel 1850 l'isola di Sardegna (prego il Senato di volermi seguire in questa breve storia) pagava 1,300,000 lire d'imposta prediale. Venne il catasto e pagò di subito lire 1,900,000. Non bastava per gli assegni al clero isolano; pagò 2,111,400 lire. Non bastava ancora: vennero le sovra imposizioni, venne il decimo di guerra, e pagò 2,476,000 lire. La legge che si discute impone lire 2,647,000. Ebbene! non basta ancora. Sopra i beni di *ademprivo* s'imporranno altre 500,000 lire, o in quel torno.

Così, o Signori, l'isola di Sardegna che nel 1850 pagava 1,300,000 lire, nel 1864, in meno di tre lustri, vedrà triplicata la sua imposta prediale.

Un milione oggi, un milione domani, un milione doman l'altro. Dove andiamo o Signori?

Si dice: è ricca l'isola di Sardegna, può sopportare l'imposta. È ricca, non lo nego, di ricchezza naturale. Ma io, nativo dell'isola, vi fo fede che avvizite sono omai le mammelle dell'isola, e che se voi spremerete ancora, voi spremerete sangue!

Vi è tale distretto nell'isola, ve ne ha più d'uno, il quale si trova in tale situazione economica che, se voi vorrete vendere all'asia ogni cosa, *cum masculis et foeminis, cum matris et nascituris, cum furnis et cum molendinis*, come ai beati tempi di don Jacopo d'Aragona, voi non ricaverete la somma che imponete.

Furono molti scrittori, i quali adularono il popolo. Taluno disse: il popolo è un filosofo profondo! Altri disse: è un politico abilissimo! Vi fu chi disse: è un giudice rischiaratissimo! Altri infine disse: il popolo è un eminente strategico, forse perchè non poca parte di popolo si fece mutilare, accidere, fare in pezzi, schiacciare sotto le barricate.

Baie! o Signori; baie!

Il popolo non è questo, non è niente di tutto questo. Sapete che è il popolo? Il popolo è un grande aritmetico, grande assai più del Commissario regio cui il signor Ministro dei Lavori Pubblici meritamente encomiava siccome abilissimo, e che io e altri molti avremmo voluto meno abile di quello che egli sia veramente.

Ora dunque il popolo, questo grande aritmetico, conteggia e conteggia. Ei vi fa il conto esatto di quello che lavora, e di quello ch'ei ricava dal suo lavoro; ei fa il ragguglio di ciò che egli paga e di quello che gli resta.

Il Ministro delle Finanze ci venne a fare una magnifica enumerazione di larghi compensi, e innanzi tutto ci ricordò l'imposta sulla ricchezza mobile, la quale diagrava i contribuenti da quel tributo ermafrodite, ora morto e sepolto, vale a dire delle gabelle accensate.

Ma l'onorevole Ministro non ha posto mente che nella legge della quale si parla si è messa un'imposta sulla industria agricola la quale non è altro fuorchè una sovrimposta sulla proprietà territoriale.

Egli ci ha inoltre ricordato il dazio di consumo che rialza, secondochè egli stima, il prezzo di tutte le produzioni.

Teorie sbagliate; io ne gheggo perdono all'onor. signor Ministro. Ogni uomo è insieme produttore e consumatore; nessuno, principalmente tra popoli colti, produce tutto che fa al suo bisogno: tutti siamo ad una consumatori e produttori. Se non che mentre un individuo produce una o due cose, ne consuma quaranta o cento.

Ora che vale che sia aumentato il prezzo della mia unica produzione, quando io pur debba a prezzo più alto pagare le cento cose ch'io consumo? E ditemi, o Signori, se torni a vantaggio dei proprietari di terreni la legge del dazio consumo, quando i Comuni dissestati nelle loro finanze sostituiscano al dazio di consumo già incamerato dal Governo una imposta sopra la introduzione dei grani, o degli altri prodotti della terra?

Io credo di sapere che nel Belgio la imposta del dazio di consumo è abolita a quest'ora. Ma comunque di ciò sia, io sfido tutti gli economisti del mondo a imporre una classe sociale senza che quella imposta ricada sopra tutte le altre.

Il signor Ministro ci richiamava alle prossime beatitudini di una legge provinciale e comunale.

È veramente, o Signori, una buona legge provinciale e comunale sarà, a mio modo di vedere, la risurrezione economica dell'Italia, quando non pareggerete l'infante al ragazzo, il ragazzo al giovane, il giovane all'uomo maturo: quando al culto magistrato di una città principe non adeguerete il sindachello seminudo di un comune rurale; quando le sorti di un comune non saranno in mano di arriventi i quali si vantano di saper scrivere mentre che leggere non sanno. Verrà il giorno di quella discussione nella quale vedremo modo di tarpare le ali agli arbitrii dei piccioli comuni, e non mi troverete ultimo nell'arringo. Infrattanto noi siamo tra la certezza di un male presente e la speranza di un incerto avvenire.

Tutto il male, o Signori, sta in che non si è voluto a nessun costo prendere a fondamento dell'imposta gli affittamenti.

L'onorevole Ministro confessava essere questo il metodo migliore; soltanto affermava di non potersi mettere in atto, perciò che non sieno in uso in molte provincie d'Italia gli affittamenti. Ora noi udimmo anal dall'ono-

revole Senatore Gravina essere grandemente in uso in ogni parte dell'ex regno delle Due Sicilie. Lo sono nella Sardegna, lo sono in gran parte nella Lombardia, e credo lo sieno ancora nel Piemonte. A che dunque, io dico, si è voluta scegliere un'altra via?

Unico metodo è questo, o Signori, purchè si faccia con minore precipitazione di quello siasi fatto nell'isola di Sardegna. Dove, a dirlo qui di passo, per una terriciuola posta non molto lungi da Cagliari, locata in lire poco più di 600, pago io stesso lire 100 d'imposta nazionale, e lire 80 e qualche centesimo d'imposta comunale, il terzo vale a dire della rendita.

Signori, un'altra volta ancora, il popolo è un grande aritmetico. Datemi un popolo al quale, come al popolo delle provincie continentali dell'antico Stato, siasi a un tratto cresciuta l'imposta del 62 1/2 per cento; datemi un popolo come il popolo sardo al quale siasi triplicata in meno di tre lustri l'imposta prediale; e io sarò con voi, onorevole signor Commissario regio, sarò con voi, onorevolissimo signor Ministro, sarò con voi, onorevoli signori della pluralità della Commissione.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore di restringersi all'articolo; mentre parmi che egli rientri nella discussione generale.

Senatore Siotto Pintor. Sono nella questione.

Presidente. Ma nei termini però della discussione generale; perciò la prego nuovamente di restringersi all'articolo primo.

Senatore Siotto-Pintor. Domando scusa, io penso di essere nella questione.

Si è parlato di politica, quasi che non fossimo uomini politici noi. L'onorevole Senatore Lauzi intravede una nuvoletta nel mezzogiorno.

Presidente. Permetta che io la preghi di nuovo a non rientrare nella discussione generale, e di attenersi all'articolo primo, poichè col modo che riprende la parola, riferendosi a quanto disse il Relatore, ella viene a riaprire la discussione generale che fu già chiusa.

Senatore Siotto Pintor. Mi perdoni, signor Presidente, l'articolo primo dà luogo alle discussioni che cadrebbero egualmente bene nella discussione generale; in esso è tutto il senso e il sunto della legge che discutiamo.

Presidente. Scusi signor Senatore se l'interrompo ancora una volta, ma queste cose ella le ha già avvertite nella discussione generale.

Senatore Siotto-Pintor. Non accetto l'osservazione perocchè io intendo di dire e dico cose nuove.

Ripeto adunque che l'onorevole Senatore Lauzi intravede una nuvoletta nel mezzogiorno dell'Italia, una nuvola nell'occidente europeo. Ma egli che ha veduta la nuvola e la nuvoletta, come non ha egli saputo scorgere un nuvolone che si addensa nel bel mezzo della penisola?

E il nuvolone sono i partiti politici, i partiti estremi i quali cercheranno di destare il malcontento, o meglio

di confermare nel malcontento i popoli gravati o che tali si reputano.

Noi pure il sappiamo, ai lo sappiamo, o Signori. L'Italia è la finanza, la finanza è l'esercito, l'esercito è l'Italia. Per la qual cosa io vorrei con tutto il potere mio cercare il modo di equa e opportuna conciliazione; e se voi voterete un emendamento il quale renda tollerabile la legge io la voterò. Cosiffatto mi sembra l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel.

Vi ha una differenza notevole tra il male che si fa ai nemici, e quello che alcuna volta siamo costretti di fare ai nostri amici. Ai nemici si fa tutto il male possibile in una volta, affinché abalorditi e schiacciati non abbiano o tempo o voglia o modo di vendicarsi (protesto di fare astrazione dalla moralità del precetto inculcatori da Niccolò Macchiavelli); ma il male che siamo costretti di fare ai nostri amici vuolsi fare con misura; vellicateli, ma non pungeteli, lasciateli vivere, non li uccidete. Bene perciò vi diceva l'onorevole Senatore Di Revel: noi non ricusiamo di appressarci alle labbra il calice amaro che ci avete apprestato; rassegnati lo beberemo, ma fate che noi lo beviamo a centellini, non fatecelo trangugiare tutto in un sorso.

Ma non basta....

Di grazia, signor Presidente, sarò io nella questione se proporrò ancor io un emendamento?

Ei mi parrebbe che sì.

Presidente. Intantochè starà nella questione, io lo udirò sempre con compiacenza.

Senatore Siotto-Pintor. Seguivo adunque il filo del mio ragionamento. Appunto perchè la proprietà territoriale è e si chiama stabile, appunto perciò vuolsi stabilità di tributo, stabilità, io dico, la quale sia possibile colle perpetue vicende delle cose umane. Da uomo versatissimo in questa materia, dal Senatore Farina, voi udiste che nella Francia da un secolo in qua appena è che siasi di qualche poco accresciuta l'imposta prediale. E forse che ha dimagrato il bilancio della Francia? Signori no, esso è oramai di un miliardo e 900 milioni, somma ingente, somma maravigliosa. La ragione è manifesta, o Signori, io sopporterò, voi supporterete con animo più volentoso l'imposta del 15, del 20, del 25...

Senatore Gallotti. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Siotto-Pintor. Non c'entra qui per niente il fatto personale....

.... per cento negli anni primi, sol che siam certi che migliorando grado a grado la coltura delle nostre terre, quella imposta ricada successivamente al 12, al 10, all'8 per cento. Voi avete dunque un interesse a migliorare la coltivazione. Ma se ad ogni aumento di coltura voi farete corrispondere un aumento d'imposta, voi non avrete più interesse di coltivare con metodi migliori. È questa la ragione principale, o Signori, per la quale i più dotti scrittori d'economia politica c'in-

segnano l'ingiustizia, l'assurdità, l'iniquità dell'imposta progressiva.

Chiedo licenza di riportare un brano di una lettera scritta al signor Robert Campbell da quella gloria vivente che è il signor Carlo Cattaneo:

« In altri paesi.....

Presidente. Scusi di nuovo se l'interrompo; ha tratto alla questione speciale dell'articolo primo?

Senatore Stotto-Pintor. Senza dubbio, signor Presidente, ella se ne chiarirà ben tosto.

« In altri paesi la tassa fondiaria e le altre imposte sulle proprietà, *Land-tax, property-tax*, per lo più sono assatate sul reddito presente ed effettivo del podere e crescono o diminuiscono col reddito. Questa proporzione degli aggravi alla ricchezza ossia alla forza di sopportarli, sembra un atto di giustizia ed è un errore di economia. »

» Infatti... le pare che sia a proposito del mio emendamento, signor Presidente?

Presidente. Scusi, poichè ha la bontà d'interpellarmi, mi pare che queste si aggiungano a quelle investigazioni vaste di teorie che si sono già ampiamente sviluppate nella discussione generale; e nuovamente io la prego, poichè ha espresso il desiderio di avere la mia opinione, come prego tutti i signori Senatori che sono per parlare, di volersi tenere a ciò che forma oggetto della discussione.

Senatore Stotto-Pintor. E io mi vi attengo; arvegnachè non fo altro se non se rincalzare l'argomento con un nome autorevole.

« Infatti se il valore delle terre altamente coltivate corrisponde alla quantità del capitale investito; se il capitale in tal modo investito produce un tenue interesse, cioè un tenue aumento di reddito; se all'aumento di reddito corre dietro una imposta proporzionale, è assai facile che l'interesse tenue diventi tenuissimo, diventi nullo.

» Mancherà dunque nel proprietario ogni spinta ad aggiungere altri capitali, e la tassa proporzionale nella improvvida ed ignara sua giustizia arresterà il miglioramento. »

Potrei leggere ancora, ma poichè il riverito Presidente sembra alquanto impaziente, io lascerò.

Presidente. Non sono impaziente, ma custode dell'ordine della discussione e debbo insistere perchè una discussione particolare non si risolva nuovamente in discussione generale.

Senatore Stotto-Pintor. Io propongo un emendamento, e ho il diritto di svolgerlo.

Presidente. Sempre quando non rientri nella discussione generale.

Senatore Stotto-Pintor. Il signor Presidente leggerà a suo tempo il mio emendamento che intendo proporre, e che sarebbe il seguente:

« Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane e altre, già soggette all'imposta prediale, è fissato insino a tutto il 1894 a 110 milioni. »

Non parlerò più a lungo sopra questo emendamento, dappoichè l'ho già svolto, quantunque solo per metà, attese le interruzioni del signor Presidente.

Presidente. Abbia la bontà di mandarlo al banco della Presidenza, onde io possa interrogare il Senato per vedere se è appoggiato.

Senatore Stotto-Pintor. Un'ultima parola a lei, egregio signor Ministro Presidente del Consiglio.

In verità io riconosceva in lei molti pregi di cuore e di mente, la dottrina varia, l'operosità grande, il senso profondo del ben pubblico, l'amore all'Italia fervidissimo; ma io non sapeva tuttavia che nell'anno di grazia 1864 fosse surto un nuovo profeta in Israele!

Ella profelizzò e meglio indovinò che il mio voto ondeggerebbe ancora, e che mi tenzonerebbe nel capo il sì ed il no. Con quel suo indovinamento ella mi ha reso onoranza non piccola, conciossiachè ella ha mostrato di sapere di quanto amore io ami l'Italia, perchè abbia potuto giustamente credere che prima di ricusare il voto ad una legge cotanto rilevante io dovessi pensarci quattro volte.

Duolmi che io non possa egualmente commendarne il coraggio. Bene altrimenti avrebbe egli risposto, quando avesse potuto temere che il povero mio voto potesse decidere la fortuna della legge. Ma la pluralità è assicurata al Ministero. Ripeto un concetto detto ieri l'altro dall'onorevole conte Di Revel.

Con tutto ciò la vittoria del Governo non tornerebbe a disdoro del Senatore che parla e degli altri Senatori dell'isola, i quali per avventura s'accostassero alla sua opinione, imperocchè a noi anche vinti resterebbe la soddisfazione di ripetere quel celebre detto di Francesco I — tutto è perduto, fuorchè l'onore.

Alle strette, signor Ministro. Se l'emendamento dell'onorevole conte Di Revel, e se tanto più anche il mio sarà ammesso, io voterò di grande animo la legge che si discute, malgrado della risposta ingrata da lui fattami, anzi malgrado della non risposta, anzi a malgrado della risposta negativa. Veda il signor Ministro se anche nell'isola di Sardegna, quantunque regione meridionale, non sieno uomini pratici e temperatissimi, e giudichi se non è temperato anche l'uomo che parla.

In tutti i modi poi viva certo l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, e stia pur certo questo Corpo primissimo dello Stato, che non ricuserà il sacrificio della sua pecunia all'Italia l'isola di Sardegna, la quale, pur nuova alla leva, nelle sue dodici centinaia di co-scritti di ogni banno non ha mai negato, non nega di presente un solo uomo al valorosissimo nostro esercito, onore e gloria della nazione, vita e speranza della generazione che passa.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Castagnetto.

Ministro delle Finanze. E l'emendamento del Senatore Stotto-Pintor?

Senatore Stotto-Pintor. L'ho mandato al banco della presidenza.

Senatore Gallotti. Ho domandato la parola per un fatto personale.

Presidente Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Gallotti. Sarò brevissimo; io credo non abusare mai del permesso che mi viene accordato di parlare. Io mai non potrei credere che non sia cosa seria un discorso fatto da un onorevole Senatore, dal Senatore Siotto Pintor che io rispetto ed amo e pel quale dal signor Presidente non si è suonato il campanello, e che perciò è stato ascoltato da tutti.

L'onor. Senatore Siotto Pintor nel sostenere che una parte dell'imposta fondiaria che gravita sulla Sardegna, sia pagata dalle provincie napoletane, ha detto quello che dice Macchiavelli sul destino dei vincitori e dei vinti. Io debbo respingere queste parole che egli certo ha inavvedutamente pronunziate perchè in Italia, come egli sa meglio di me, non sono vincitori nè vinti, ma popoli amici e che si amano.

Senatore Siotto-Pintor. Ma non è relativo a questo, non c'entra niente.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. L'onorevole conte Di Revel nel presentare il suo emendamento, ha mietuto così bene nel campo delle poche osservazioni che io volevo presentare al Senato che appena se mi resta a spigolare, lieto d'altronde che egli colla sua forte parola mi abbia prevenuto nel dire quelle cose che io avrei molto meno felicemente rappresentate.

Tuttavia permettetemi che dalle discussioni di questi ultimi giorni, io ve ne deduca due corollarii. Il primo corollario si è che tutti vogliono venire in sollievo dell'erario, ed il signor Ministro delle Finanze può rallegrarsi di avere in ciò non solo la maggioranza ma la unanimità, giacchè se alcuni dissenteranno, sarà solo nel modo, non certamente nella sostanza.

Il secondo corollario è che tutti raccomandano la concordia, tutti vogliono la concordia, tutti capiscono che senza una concordia sincera fra tutte le parti del Regno la esistenza della cara patria nostra potrebbe essere altamente compromessa sia all'interno sia all'estero.

Come va adunque, io mi domando, che se siano tutti unanimi in questo principio, uomini gravi, uomini acclamati pel loro patriottismo, per la loro esperienza, scendono nell'arringa a combattere risolutamente il progetto di legge?

Il motivo, secondo me, sta in ciò, che quando si tratta di sacrifici, tutto il paese è unanime; ma quando si ha sospetto di un'ingiustizia, o per meglio dire, quando non si è persuasi della giustizia del riparto, il cuore umano è fatto così che egli si inquieta, si risente, non sa adattarsi.

Una voce. Rientra nella discussione generale.

Senatore Di Castagnetto. Parlo sull'articolo primo.

Presidente. Continui.

Senatore Di Castagnetto. Questo sentimento, Signori, potrebbe avere delle gravissime conseguenze.

Io non sorgo a fare il profeta di sventure, anzi dichiaro che ho grande fiducia nelle immense risorse della patria nostra non tanto al presente, come è molto più nell'avvenire. Ma non possiamo dissimularci che l'orizzonte non è sereno; le parole dette dall'onorevole conte Di San Martino mi suonano ancora all'orecchio, perchè contengono molte verità. Anche la situazione finanziaria merita le nostre più profonde meditazioni. Quando gli esercizi si chiudono con 200 e più milioni di passive, quando i bilanci si presentano con 100 e più milioni di disavanzo, io credo, o Signori, essere fondato a dire che questa legge non è l'ultima parola; che si dovrà pagare e pagare molto, e se questa imposta sarà dalla nazione accolta con disfavore, io domando quando occorra di rivolgersi ai contribuenti, con quale animo potremo ad essi imporre nuove gravanze? Ed è perciò, o Signori, che io non avrei in quanto a me punto esitato ad estendere a tutto il Regno, nella proporzione di quanto si paga in ogni compartimento, la somma di 16 o 18 milioni richiesta dal Governo. Però siccome vedo che la perequazione sta nelle viste del Ministero e forse della maggioranza del Senato, io mi accosto a quell'emendamento che ammette la tassa e ne rende meno ingiusta, o per meglio dire, meno gravosa l'applicazione. Io dunque accetto l'emendamento proposto dal conte Di Revel.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Farina leggo l'emendamento del signor Senatore Siotto-Pintor per vedere se è appoggiato. L'emendamento consiste nell'intercalare all'articolo 1, dopo le parole « È fissata in 110 milioni » le parole « *insino a tutto il 1894.* » Chi appoggia questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è appoggiato.)

Senatore Siotto-Pintor. Come! non è appoggiato? (Risa generali.)

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina. Senatore Farina. Sebbene io mi proponga di essere brevissimo, tuttavia credo opportuno di rammentare come nell'articolo 1 si include tutto quanto concerne sia l'aumento dell'imposta territoriale, sia il primitivo suo riparto nei vari catastali compartimenti; io quindi, anche dicendo pochissimo, sarò pur forzato di dire alcuo che della materia di cui già si fece cenno nella discussione generale, perchè quest'articolo, tranne la parte che si riferisce al subriparto, può dirsi che riassume in sé tutta la legge.

Presidente. Voglia restringersi più che sia possibile.

Senatore Farina. Non posso parlar dell'articolo se non parlo di quello che contiene, ho per altro già detto che sarò brevissimo.

Io credo di avere frainteso l'altro giorno quando dai banchi dei difensori del progetto di legge partì la supposizione di votazioni fatte per passione. Io non conosco

qui Senatori che votino in altro modo, che per disimpegnare il loro ufficio per il bene inseparabile del Re e della patria; conseguentemente non suppongo e non posso supporre che alcuno possa imputare altrui di votare per passione e preferisco credere di aver inteso male, per non insistere su questo punto.

L'onorevole Presidente della Commissione governativa, usando con me di molta gentilezza relativamente agli appunti che avevo fatto al progetto ed alla ripartizione che si contiene nell'articolo 4, osservò che se avessi avuto tempo e campo maggiore di meglio studiare la questione, forse avrei cambiato di parere.

Per verità, io credo invece, che sarei stato nel numero di quei membri della Commissione governativa i quali dopo avere studiato ben bene erano talmente incerti circa il voto che dovevano dare, che l'onorevole presidente della Commissione stessa dovette loro rammentare come dilazioni ulteriori sarebbero state prova d'incapacità di soddisfare al mandato ricevuto. Di fatti per quanto io mi sia industriato per formarvi una convinzione sulla giustizia delle basi adottate, io non ci sono potuto riuscire: feci quanto ho potuto, ma non ci sono giunto, ed anzi non è colpa mia se sono riuscito invece ad una convinzione contraria.

Dirò alcun che relativamente alla parte del riparto che entra precisamente in questo articolo, e che si è fatto deducendolo per analogia di tassazione di altre provincie che compongono un compartimento vicino. Si disse che il riparto era stato fatto dipendentemente dalla divisione operata per compartimenti catastali.

Ho impugnato quest'asserzione citando una parte delle antiche provincie che hanno il catasto analogo a quello della Lombardia e che tuttavia furono messe insieme colle provincie liguri e piemontesi; ma si oppose che, sebbene questo catasto esistesse era imperfetto ed inesatto, e ciò per il grande lasso di tempo trascorso dall'epoca della sua fondazione.

Io non nego la cosa, ma credo che il principale difetto dei catasti di molti dei comuni delle provincie antiche che hanno il catasto lombardo, dipende dal difetto di giuste annotazioni dei trapassi di proprietà dall'uno all'altro proprietario. Ora questo può costituire un disordine per accertare la proprietà nei singoli comuni, ma non distrugge punto nè poco la relazione che possa esistere fra la stima dei catasti fatti con norme analoghe tanto in alcune provincie del Piemonte come in Lombardia; nè credo che si possa sostenere che in tali provincie dell'antico Stato siavi per questo solo difetto mancanza assoluta di cadastazione; molto meno poi potrei ciò ammettere dal momento che vedo la Commissione governativa stessa partire da questo dato di confronto più e più volte per mostrare come le provincie lombarde pagano di più delle provincie antiche dello Stato. Dunque se codesto catasto vi è quando si tratta di dimostrare come le provincie lombarde pagano di più delle provincie antiche, non so poi come lo stesso, che si dice esistere quando si tratta

del confronto debba scomparire, debba annientarsi allorchando si tratta di mostrare che non si è partito dalla natura del compartimento catastale, per determinare i vari compartimenti catastali, ma da idee sulle quali credo opportuno insistere per determinare gli enti, fra i quali fare il primo riparto dell'imposta.

L'onorevole Ministro delle Finanze sostiene che l'aggravio che si vuole imporre alle provincie degli antichi Stati corrisponde ad un dipresso allo sgravio che da non molti anni fu fatto dall'imposta che gravitava sulle provincie medesime.

Trovo alla pagina 33 della Relazione Nervo, che questo sgravio nel Piemonte fu del 29 82, nel novaresse del 28 33, in Aosta di 24 83, in Oneglia del 18 33 per cento. La media di questi sgravi sarebbe del 25 33 per cento.

Ora, siccome l'aumento verrebbe ad essere del 62 1/2 per cento, sarebbe niente meno che più che doppio dello sgravio che si dice abbiano le provincie ottenuto.

Ma anche relativamente a questo sgravio vi sono osservazioni a farsi, giacchè la più considerevole parte del medesimo venne fatta in circostanze nelle quali si voleva predisporre le provincie al sistema di un proprio bilancio provinciale, mediante il quale una gran parte dei pesi, che prima erano a carico dello Stato, venissero addossati alle provincie medesime; per conseguenza di questa circostanza bisogna tener conto.

Nella relazione della quale ho fatto cenno testè trovasi anche indicata la provincia Ligure per uno sgravio del 63 33 per cento.

Anche a questo riguardo mi giova di osservare che nel 1814, quando il Governo provvisorio della non mai riconosciuta repubblica ligure, sebbene abbia sussistito in fatto circa sei mesi, quando quel Governo emanò il decreto del quale si tratta, prima di tutto lo sgravio cadde principalmente sulla soppressione dell'imposte di porte e finestre che riguardava i fabbricati, e non riguardava i terreni.

In secondo luogo giova avvertire, che sebbene in quel decreto si dicesse che l'imposta sarebbe stata ridotta a 4 lire e 15 soldi per ogni mille lire d'estimo catastale, si intese in quel momento di parlare di lira genovese; ma cambiato il Governo, le lire 4 e 15 soldi di lira genovese diventarono 4 e 75 di lira italiana, o franco; di maniera che per questo fatto vi è una diminuzione del 25 per cento sul preteso 63 33 di cui fa cenno la relazione. Dunque anche a questo riguardo è evidente che vi è una sproporzione enorme fra l'aumento del 62 e 1/2 per cento e lo sgravio che si è ottenuto molti anni addietro.

Alcun che mi occorre ancora rispondere allo stesso signor Ministro che non credeva fosse oggetto di sproporzione gravissima l'esonerare dall'imposta per regolare il corso delle acque con questa stessa legge i proprietari di alcune provincie, e lasciare invece sussistere queste spese a carico dei particolari in alcune altre; egli disse che nelle provincie esonerate dura

tuttavia il carico di alcune spese per acqua non ostante quanto nella legge si dice.

Ma nello sgravio di quest' imposta non vi è regola alcuna, ed allora havvi palese ingiustizia; o ve ne è una, sicuramente vi debbe essere quella di esonerare i particolari dall' imposta per regolare il corso dei fiumi principali e navigabili dello Stato, il regime dei quali interessa tutto lo Stato.

Ora io ho l'onore di dire al signor Ministro che il documento che io deposi sul banco del Presidente relativo a spese di consorzi per acque e che ascendono niente meno che a più di 27 lire all'anno per ettare e superano in conseguenza di gran lunga tutto il complesso delle imposte in tutto il rimanente d'Italia, si riferisce precisamente alle spese dell'arginatura dei due principali fiumi navigabili dell'Alta Italia, cioè il Po ed il Ticino.

Per conseguenza, o nel sistema di sgravare dall'imposta per causa d'acque i contribuenti ci è razionalità, ed allora sicuramente dovevano da questa imposta essere sgravati questi contribuenti, perchè contribuiscono per i due fiumi navigabili principali d'Italia medesima; o non vi è alcun principio, ed allora io non so quale conclusione si possa trarre perocchè, se non vi è principio direttivo, non vi è più nemmeno ragione per adottare la presente legge.

L'onorevole Relatore poi pretendeva che l'aumento di prezzo dei generi potesse compensare la suaccennata produzione agricola in forza dei due flagelli che affliggono due dei principali prodotti dell'industria medesima.

Io rammenterò all'onorevole Relatore della Commissione che, al tempo francese, dopo del quale cominciarono i disgravi d'imposta, il prezzo del grano era così alto che dopo d'allora, ed in questi ultimi dieci anni non giunse che a poco più della metà del prezzo in quell'epoca, conseguentemente anche questa osservazione credo destituita di fondamento.

Nemmeno trovo soddisfacente il modo soverchiamente sommario con cui l'onorevole Relatore della Commissione credette di dar sfogo alle argomentazioni contenute nelle petizioni; perocchè di queste argomentazioni molte mi sembravano degne di speciale considerazione.

Il dire poi che io qualcheduno di esse si parla dei figli che gli agricoltori avevano all'armata, e che ciò è irragionevole giacchè questo è un fatto che si verifica ovunque, e non in una più che in un'altra provincia, è un confondere la parte che riguarda il riparto delle imposte con la parte che riguarda l'aumento dell'imposta medesima.

Quelli che facevano queste osservazioni non si lagnavano del riparto, ma dell'aumento dell'imposta, e dicevano:

« Perchè volete aumentare l'imposta agraria al momento che la mano d'opera della quale la stessa abbisogna è accresciuta grandemente, mentre che una gran parte di quelli che vi si dedicano sono impossibilitati

ad attendervi, facendo essi parte delle armate dello Stato?

Il rispondere per conseguenza che se questo sussisteva per un paese sussisteva ugualmente dappertutto non faceva al caso, perocchè, il caso non era diretto ad impugnare il riparto, ma bensì l'aumento; e se questa ragione militava per tutti, era una ragione giusta in sè, e della quale si poteva tenere più o meno conto, una non era destituita di fondamento in modo da non dovercene occupare.

Io, come dissi, non intendo d'intrattenere lungamente il Senato; ma sono convinto che, e per la natura stessa dell'imposta della quale si tratta, e per il soverchio aggravio che ne deriva ad alcune parti dello Stato, nel tempo stesso che altre parti dello Stato ricevono un considerevole sgravio e vantaggio, sia opportuno di ripartirlo nel maggior tempo possibile. Sono convinto che questo tende non solo a rendere meno grave il peso a colui che è destinato, ma altresì a lasciare una maggior latitudine per fare quegli ulteriori studi che riescono necessari prima che i singoli compartimenti catastali siano molto gravemente colpiti da questa imposta nella sua totalità.

Per tali motivi io spero che il Senato farà buona accoglienza all'emendamento della minoranza della Commissione.

Io non posso per altro chiudere il mio dire senza fare qualche osservazione relativamente alla patriottica perorazione colla quale l'onorevole Relatore della Commissione chiudeva il suo discorso.

Io, ripeto, faccio plauso alle eloquenti e patriottiche di lui parole, ma io suppongo che fra i contribuenti ai quali egli volesse dirigere queste parole ci si trovasse qualche contadino di buon senso, il quale rispondesse in questa guisa:

Noi abbiamo inteso da più di 15 anni dirci parole consimili ed abbiamo con tutto il sentimento del patriottismo dato per la patria i nostri figli ed il nostro danaro, e ci siamo prestati a tutti i sacrifici che ci sono stati richiesti nell'intendimento dell'emancipazione generale dell'Italia, del miglioramento generale delle condizioni politiche della nostra penisola; ma estendendo lo Statuto in tutti quei paesi ove non esisteva, noi abbiamo creduto di estendere altresì l'articolo del medesimo, il quale pone per fondamento dell'imposta che ognuno debba concorrervi a seconda dei suoi averi.

Ora voi che ci venite a dire di fare altri sacrifici, potete voi dimostrarci la giustizia per noi di fare questi sacrifici medesimi senza aver prima ben dimostrato la base del vostro riparto?

A questo punto mi permetta l'onorevole Relatore, che io gli dica che probabilmente uno di questi buoni contadini gli risponderebbe: ma come vuole mai, signor mio, che io mi persuada che vennero apprezzate al giusto le nostre condizioni, quando ella che con voce autorevole poteva far sentire al signor Ministro, il quale osservò che da noi non si paga che il 7 od 8 per cento

d'imposta sulla totalità della rendita territoriale, come egli versasse in un grave errore, perchè il complesso dell'imposta che noi paghiamo è del 15, del 16, del 20, ed in alcuni luoghi perfino del 30 per cento; e non solo ella non ispesse una parola per informarlo del vero, ma contribuì anzi a mantenerlo in quell'errore che poteva facilmente combattere e forse anche distruggere? Ciò non ostante mi permetta di fargli presente che la sua voce ha perso ogni autorità presso di noi, perchè non abbiamo veduto che ella abbia fatto quanto poteva per ristabilire i fatti nella loro verità innanzi al Parlamento.

Per ultimo io non voglio tacere che il signor Ministro delle Finanze avendo assai tardi, e quando già da giorni durava la discussione, letto una tabella delle rendite delle opere pie, dalla quale crede di poter dedurre che le imposte sulle opere pie negli antichi Stati non giungono che a 7 od 8 per cento, io avrei sommanente desiderato d'aver sott'occhi la tabella medesima per vedere se non era per avventura formata con quella stessa inesattezza che ho riconosciuto generalmente nei lavori fatti dalla Commissione governativa in ordine a questa legge. Probabilmente se avessi sott'occhio tale tabella avrei trovato compreso in essa un Ospedale dei più cospicui delle antiche provincie, cioè l'Ospedale di Pammalone di Genova.

Ora il Senato deve sapere che quell'opera pia non ha che pochissime proprietà di beni stabili; che quasi tutti i suoi redditi consistono in capitali fruttiferi, censi e canoni, e che conseguentemente paragonando il reddito dell'opera pia all'imposta totale che paga, siccome quest'imposta non è relativa che ad una minima parte del suo patrimonio, doveva necessariamente rimanere inferiore a ciò che non fosse quella di altre opere pie di Lombardia, per esempio, i cui redditi sono quasi tutti in beni stabili. Questo mi pare di una evidenza grandissima. Del resto, al seguito delle osservazioni fatte in proposito dal signor Ministro, ho voluto anch'io vedere se mi riusciva d'istituire un confronto, e mi sono prevalso di alcune cognizioni che aveva e che mi furono compilate gentilmente da un membro dell'altro ramo del Parlamento relativamente ad un'opera pia della Lombardia e precisamente della città nativa dell'onorevole Relatore della Commissione.

Ora quest'opera pia possiede tenimenti sia nella provincia di Pavia, sia nelle antiche provincie del Piemonte, che hanno catasto lombardo, e dallo spoglio degli affitti di quest'opera pia mi risultò che lo scudo d'estimo dei beni che ha la Lombardia questo stabilimento rende di fitto annuo netto lire 125 centesimi: che viceversa la rendita dello scudo di censimento lombardo spettante a questo stesso stabilimento nelle antiche provincie dello Stato è solo di lire 111 centesimi; fin qui la differenza sarebbe piccola perchè non sarebbe che di 0 14 centesimi per ogni scudo d'estimo.

Ma vi è questo di più, che in Lombardia tutti i carichi locali sono stati addossati al fittavolo e che vice-

versa in Piemonte sono stati tutti riservati al proprietario, locchè porta questa diversità a 20 o 25 centesimi di più, e quindi vi è nel reddito di uno scudo di estimo in Lombardia un'eccedenza di un 25 0/0.

Per conseguenza il mio dato, desunto da basi identiche di estimo (senza che prevalgano ingiustamente i capitali, come nel confronto fatto dal Ministro sulle rendite territoriali), il mio dato, dico, risulta completamente contrario a quello dal signor Ministro allegato, avendo io già altronde dimostrato come attualmente le imposte dei circondari limitrofi alla Lombardia poco per ogni scudo d'estimo diversifichino fino d'ora da quelle che vi pagano nella stessa Lombardia.

Ho voluto fare anche quest'avvertenza per dire, che anche in ciò si è proceduto colla solita inesattezza, colla solita precipitazione e non si sono portati dati che valessero a persuadere nè il Senato, nè i contribuenti.

Dopo ciò io credo, che posto che altre inesattezze di fatto si sono trovate; posto che le diversità delle basi fondamentali dei vari catasti non si sono potute distruggere, riesce evidente quanto più si impiegherà di tempo a mettere intieramente la legge in esecuzione, tanto di più si avrà guadagnato per poter sperare che venga emendata durante il lasso di tempo che corre tra l'attivazione e la completa esecuzione della legge stessa; riesce evidente che in tale maggior lasso di tempo si potrà meglio studiare la legge medesima, e produrre risultati più soddisfacenti, meno erronei, e più atti a persuadere tutti i contribuenti che essi contribuiscono non, come ottimamente diceva uno dei membri della Commissione governativa, per una specie di compromesso fra i diversi interessi, ma veramente in base della verità e della giustizia distributiva.

Io spero quindi che il Senato vorrà adottare l'emendamento presentato dalla minoranza della Commissione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Dopo gli eloquenti discorsi che avete intesi dai diversi oratori, sorgendo io con parole disadorne a porgermi alcune mie idee, forse potrà essere tacciato di troppa arditezza; ma io intendo di fare atto di buon cittadino, e dar prova d'amor di patria nel sobbarcarmi a tale impresa.

Questa legge che noi stiamo per votare ha una forma che induce il sospetto di non essere del tutto giusta; molti son stati gli appunti fatti dai diversi oratori opposenti; alcuni di questi appunti furono ribattuti, secondo che a me pare, anche vittoriosamente, ma altri ne esistono che fanno una grande impressione sull'animo mio.

Quello che più di tutto mi accuora è il vedere che in una legge di finanza si vadano ricercando i diversi compartimenti e le diverse provincie che altre volte pur troppo dividevano l'Italia in piccoli Stati.

Io vorrei trovare una formola sotto la quale questi compartimenti scomparissero e che l'imposta, ossia l'an-

mento d'imposta che va ad aggravare tutte le diverse provincie, fosse un mezzo così per far scomparire qualunque parziale divisione ed unificare veramente l'Italia.

Mi sono studiato in questi giorni colla debole mia mente a trovare questa formola.

In primo luogo ho cercato di vedere da quali dati la Commissione ed il Governo erano mossi per ripartire la nuova imposta e per alleviare gli uni ed aggravare gli altri dei contribuenti con un termine che si potesse dire giusto; ma sgraziatamente questa base seguita e dalla Commissione e dal Governo non mi hanno del tutto rassicurato.

A me parve, e vi esporrò un'idea forse non scientifica, non dotta, ma pratica, che mi sembra attuabile; a me parve, dico, che essendo noto l'ammontare della ricchezza dell'intera Italia, termine cognito; essendo noto, e non può essere altrimenti, il contributo che pagano tutte insieme le provincie all'erario dello Stato. volendo aumentare questo contributo di altri venti milioni io dissi a me stesso: qual è il rapporto del contributo attuale che paga tutto lo Stato verso l'intera ricchezza dello Stato? Sarà, credo, il 25 per cento; ora aggiunti al contributo attuale i 20 milioni richiesti dal signor Ministro delle Finanze, ciò che era il 25 per cento salirà al 30 per cento forse.

Perchè allora non si direbbe: « tutte le provincie dello Stato e ogni cittadino del Regno d'Italia pagherà questi 30 (se non è 30, sarà 12, sarà 20 non lo so) per cento sulla propria rendita dei beni rustici ed urbani? »

Questo pare a me che toglierebbe il sospetto a chiunque di essere stato danneggiato, perchè sia il ligure sia il piemontese paga il 30 per cento, il napoletano, il siciliano, il romagnolo pagheranno tutti 30. Vi sarà poi secondo me un altro vantaggio; ed è che ogni contribuente vedrà se è stato aggravato o no, e subito che l'imposta è sulla propria rendita, egli potrà scorgere se paga di più del 30 per cento stabilito per tutti gli altri.

Ma mi si dirà; non è di facile applicazione questo sistema, perchè in alcuni paesi vi sono i catasti, in altri no. Eppure i catasti adesso bisogna che siano tutti eliminati; e che siano eliminati tutti i catasti per quanto riguarda l'imposta l'ammotto, ma per quanto riguarda l'imponibile, questi catasti vi daranno sempre una norma per conoscere la ricchezza generale dello Stato.

Vediamo in quali paesi esista il catasto, e in quali no: la Sicilia, l'ex Regno di Napoli, le Romagne, la Lombardia hanno tutte il catasto: Parma e Piacenza lo hanno pure; Modena no. Ma si è seguito pure un tal sistema con cui si è potuto esigere in quest'anno il contributo fondiario.

Dunque se non avete un catasto esatto, matematicamente esatto, ne avrete almeno uno approssimativo della ricchezza di tutto il Regno.

La Liguria, non ha catasto, si dice. Io conosco come figure, che in molti dei comuni della Liguria esistono

dei catasti e dei catasti molto ben fatti nei tempi dell'occupazione francese.

Ma non ve ne siano pure! come avete fatto per applicare l'imposta sui fabbricati? Avete dato luogo alle dichiarazioni. Mettete penali più o meno severe contro le false dichiarazioni ed accettate il sistema che vi hanno proposto delle dichiarazioni. Allora si verrebbe a togliere qualunque sospetto di parzialità; nessuno si potrebbe lagnare, ed ancorchè con questo sistema fossero molto e molto aggravati, anche più che ora lo sono gli abitanti delle antiche provincie, non farebbero reclami.

Questo sistema non so se verrà accettato dal signor Ministro e dalla Commissione. Io avrò fatto il mio dovere, perchè temo grandemente che questa separazione dei compartimenti, questo diverso modo di trattare l'una e l'altra provincia, non porti uno screezio nella concordia dei cittadini d'Italia; ciò mi dorrebbe più di tutto, e io mi contenterei di pagare il doppio di quello che potrebbe spettare a me di pagare purchè fossi rassicurato su questo punto; e così credo di tutti i miei colleghi e di tutti gli abitanti d'Italia, perchè l'unità d'Italia costa tanti e tanti sacrifici; è stato un desiderio così lungamente nutrito da tutti gli italiani, che non vi sarà sacrificio di danaro e di sangue che non si farà per ottenerla.

Vengo ad una osservazione che vorrei fare sull'articolo 1, e questa osservazione sarebbe sulla preta costituzionalità della legge, ossia di questo articolo, che è quello che forma la base della legge stessa.

Sembra a me che il Parlamento (come altri ha detto, e perciò non è idea nuova, ma che mi pare non abbastanza combattuta) che il Parlamento dovrebbe limitarsi a stabilire l'importo dell'imposta, ossia l'ammontare dell'imposta e stabilire anche una maniera generale di applicarla, perchè invade il terreno del potere esecutivo, quando vuole fare anche i riparti, e stabilire i compartimenti.

Ora questa incostituzionalità secondo me (forse altri non la penserà così) mi pare che potrebbe essere anche d'ostacolo ad accettar l'art. 1 come si trova.

Altra osservazione io non voglio fare perchè ormai il Senato credo che sia stato abbastanza paziente anche nell'accordarmi questi pochi momenti di benigna attenzione, e forse ormai la sua pazienza è al termine. Mi raccomando soltanto, se il Senato non trova del tutto irragionevole il mio sistema, di volervi dare seguito in vista dei danni, delle sciagure che forse risparmierebbe alla nostra cara patria, l'Italia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Al punto al quale la discussione sull'articolo primo è arrivata mi sembra opportuno di dire succintamente quali siano le opinioni del Ministero intorno alle proposte state recate dinanzi a voi.

Non è mestieri che io mi fermi a quella dell'onorevole Siotto-Pintor, giacchè il Senato non l'ha presa in

considerazione; bensì mi permetta dirgli che io mi sono grandemente meravigliato delle forti accuse che egli faceva quest'oggi contro la legge in discussione, dopo quanto in una seduta precedente egli aveva esposto.

Egli aveva detto molto recisamente che se l'imposta corrispettiva ai terreni adempribili avesse fatto parte del contingente fissato per la Sardegna, egli avrebbe votato per il sì, che se non ne faceva parte egli avrebbe votato per il no.

Da questa sola risposta adunque dipendeva secondo lui che la perequazione fosse o non fosse conforme a giustizia, all'equità, agli interessi d'Italia.

Quanto al sistema che l'onorevole Imperiali ha testè accennato, mi permetta che io gli ricordi che esso fu nell'altro ramo del Parlamento lungamente discusso. Se ho ben compreso, il suo sistema sta nel tassare la rendita invece di colpire la terra.

Ora questo sistema è completamente, radicalmente diverso da quello che il Governo ha proposto.

La rendita denunziata dal proprietario può essere un elemento da desumerne la rendita imponibile della terra; ma non possiamo nè per la sostanza nè per il metodo confondere l'imposta prediale con quella sui redditi della ricchezza mobile, quale fu da voi votata.

Ad ogni modo siccome questo sistema è, come dissi, assolutamente diverso da quello proposto dal Ministero e accettato dalla maggioranza della Commissione, non sarei in alcuna guisa in grado di accettarlo.

Vengo ora all'altro emendamento, il solo, mi pare, sul quale io debba ancora pronunziarmi; poichè quello dell'onorevole Laconi fu già da me rifiutato nella scorsa seduta, parendomi che non vi fosse alcuna buona ragione di fare isolatamente il trasporto d'una somma da un compartimento sopra un altro, senza fare ragione del complesso, e del rapporto che i contingenti dei varii compartimenti hanno fra loro.

Vengo adunque a quello degli emendamenti, che è il più grave, anche per la qualità dei proponenti, i quali appartengono alla Commissione stessa da voi eletta.

E qui, o Signori, prima di tutto bisogna che io dichiaro che intendo questa proposta in un senso che non è perfettamente letterale.

L'onorevole conte Di Revel mi permetterà che io gli dica che a mio avviso l'emendamento proposto manca di quella perspicuità che suole essere dote di tutte le proposte che vengono da lui; imperocchè esso parla della applicazione graduale degli aumenti o delle diminuzioni.

Ma quali aumenti o diminuzioni? Quelli che risultano, esso dice, dal confronto dei contingenti sovra determinati, ossia dalla prima parte dell'articolo 1, che conclude con un totale di 110 milioni, con quelli attuali stabiliti secondo il quadro C annesso alla presente legge. Ora il quadro C annesso alla presente legge non porta già un complesso di 110 milioni; esso non solamente non porta il decimo di guerra, nè le spese di

riscossione, i quali del resto neppure sono portati nella prima parte dell'articolo 1, ma riassume l'imposta prediale che attualmente trovasi in bilancio per la somma di circa 92 milioni. Le diminuzioni e gli aumenti non sono dunque uguali: nè una corrispettiva gradazione può stabilirsi fra di loro.

Ma io amo credere che il conte Di Revel e gli altri due onorevoli Senatori che hanno con lui firmato questo emendamento, abbiano inteso di applicare le differenze che sono fra i contingenti compartimentali, quali sono qui stabiliti, e i contingenti dell'imposta attuale elevati però proporzionalmente fino a formare 110 milioni; chè non parmi possibile che essi intendano col loro emendamento di togliere all'Erario nessuna parte della somma di 110 milioni. Se così la loro proposta non dovesse essere intesa, verrebbe meno differenza fra l'imposta attuale e la nuova, e ne avremmo per l'Erario una diminuzione di 41 o 42 milioni nei sei anni, dopo il qual periodo avrebbe pieno effetto l'aumento dell'imposta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Un altro punto sul quale io debbo fare un'osservazione, si è la fine dello emendamento stesso, dove è detto che il progetto di legge relativo alla perequazione definitiva sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre prossimo venturo.

Qui io credo che bisogna spiegarci chiaramente. Si tratta egli di stabilire per legge i principii ed i modi coi quali la perequazione definitiva sarà fatta? O si tratta invece di presentare veramente la perequazione già compiuta fra provincie e provincie, nella forma che dalla legge sarà stata sancita?

Se quest'ultimo è il concetto degli onorevoli proponenti, io non esito a dichiarare che l'art. 14 dello schema di legge, laddove dice che sarà presentato al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario fra le provincie del Regno, suppone che le operazioni occorrenti sieno già fatte, e si giunga ad un riparto non più per compartimenti catastali, ma per provincia. Se secondo la mente dei proponenti l'emendamento contempla le compiute operazioni di perequazione definitiva, è impossibile che il progetto ne venga presentato entro il mese di dicembre prossimo venturo.

Se poi s'intende il progetto di legge che deve determinare il modo con cui questa perequazione sarà eseguita, in tal caso io dico che non solo nel dicembre, ma prima anche che la sessione attuale sia chiusa, io spero di presentarlo alla Camera dei Deputati, dove io già feci due esplicite promesse, cioè che avrei presentato la legge pel censimento dei fabbricati, e che avrei poscia presentato un secondo progetto per il migliore censimento delle terre, al quale pure la Commissione governativa accennava. Attegni già la mia promessa per riguardo ai fabbricati. L'atterrò per la parte che riguarda

le terre, non appena gli studi e i lavori della Commissione siano compiuti.

Io tengo per fermo che ciò cui alludeva ed allude la legge sia questo, che l'operazione la quale sarà eseguita coi metodi che saranno dal Parlamento stabiliti, possa essere compiuta prima del febbraio 1867; così che presentata al Parlamento la nuova ripartizione dell'imposta per provincie possa avere al fine del 1867, ossia al principio del 1868, la sua piena esecuzione.

Io ho creduto opportuno di dovere, o Signori, dare qualche spiegazione su questi due punti, sembrandomi che l'emendamento possa parere non abbastanza chiaro e preciso. Ora vengo alla sua sostanza.

Signori, il principio di graduazione che è stato invocato a sostegno dell'emendamento dagli onorevoli proponenti, è stato ammesso già nella legge che vi sta dinanzi.

In che consiste la variazione che si vuol portare dagli onorevoli proponenti? Consiste in ciò che la graduazione si farebbe in tempi e con regole diverse da quelle che il Governo propone.

Ora debbo dichiarare al Senato che quando il Ministero si decise ad accettare, come temperamento conciliativo la graduazione quale è portata dall'articolo 1, egli stimò dopo lungo esame che più oltre non si potesse andare; perchè qualunque più larga concessione avrebbe alterato il fine che ci proponiamo; sicchè i compartimenti che per la perequazione dovrebbero essere aggravati avrebbero invece per alcun tempo pagato molto di più di quello che pagano al presente.

Ma che quei compartimenti per cui giustizia ed equità richiedono un disagio, abbiano invece un aggravio che ben può chiamarsi esorbitante, quando si riguardi a quello che già pagano, il Governo non ha creduto di poter acconsentire; perchè ha stimato che sarebbe venir meno a quei principii di giustizia ed equità da cui (lo ripeto anche una volta) è informata tutta la legge.

La differenza, o Signori, che porta la graduazione stabilita nell'articolo 1 da noi proposto, da compiersi dentro il termine di quattro anni, è di sette ad otto milioni, dei quali sarebbero alleggerite alcune provincie per aggravarne altre, il che, come si vede, non è lieve carico. Per venire a particolari, prenderò un esempio solo, perchè per avventura è il più calzante, l'esempio della Lombardia.

Secondo il sistema che noi vi proponiamo, per tutto quello che essa pagherà nei quattro anni verrà caricata di circa quattro milioni di più di quello che le competerebbe.

Ora il progetto presentato dagli onorevoli membri dissidenti, porta questa differenza complessiva per tutti i compartimenti ad oltre 18 milioni; e porta a ben 10 milioni la sola parte che toccherebbe in aggravio alla Lombardia, la quale sarebbe costretta non dal primo anno a pagare due milioni e mezzo di più di

quello che paga al presente, e sarebbe costretta a ciò fare in nome del principio d'eguaglianza ed unificazione apportatore di giustizia alla proprietà fondiaria per tutte le provincie.

Prego l'onorevole proponente di non dimenticare che nell'altro ramo del Parlamento fu proposto un emendamento intorno al quale si aggrupparono tutti coloro che desideravano una modificazione nella legge.

Costò molto al Governo; costò molto a me personalmente di dover combattere quell'emendamento proposto da uno degli uomini col quale ho avuto ed ho non solo amicizia personale, ma comunione di principii politici dal momento in cui cominciò il risorgimento italiano.

Eppure il Governo non credette di poter accettare lo emendamento Lanza, il quale dopo solenne discussione fu respinto.

Ora l'emendamento Lanza, Signori, che cosa portava?

Esso portava che nel primo anno si sarebbe imposto solo un quarto della differenza; che nel secondo anno si sarebbero imposti due quarti, ossia la metà, nel terzo tre quarti; e che l'intera somma sarebbe andata a carico dei compartimenti catastali, secondo la tabella normale, nel quarto anno, cioè nello stesso anno che è proposto nell'articolo 1 che oggi è in discussione.

Ebbene, Signori, qual era la somma complessiva del beneficio e degli aggravii che portava quest'emendamento?

Era di tre quarti per il primo anno, di due quarti per il secondo, di un quarto per il terzo, che equivale ad una volta e mezzo la somma complessiva della differenza.

Qual'è invece la modificazione che porterebbe l'emendamento proposto dai tre onorevoli Senatori?

Esso è quasi del doppio di quello che l'onorevole Deputato Lanza proponeva; perchè nel primo anno porta un beneficio ed un aggravio di sette decimi, nel secondo anno di cinque decimi, nel terzo di quattro decimi, nel quarto di tre decimi, nel quinto di due e nel sesto di un decimo; il che equivale a due interi ed un quinto.

So bene che se nella Camera dei Deputati l'emendamento Lanza fu respinto, non è per questo che il Senato non possa, quando il voglia, accettare l'emendamento formulato dall'onorevole Revel. Questo io non lo conteso in alcuna guisa, ma col raffronto ho voluto solamente giustificare il Governo, il quale se con tanta forza, e dirò con tanto rammarico, si oppose alla proposta di un amico che per lungo tempo lo aveva sostenuto, egli non potrebbe senza venir meno alla logica ed alla propria dignità, accettare un emendamento che di gran lunga, come dissi, vincerebbe nei suoi effetti quello che era stato proposto dall'onorevole Lanza nella Camera dei Deputati.

Benchè non possa, e mi duole il dirlo, accettare nè questo, nè alcun altro emendamento che modifichi i

contingenti e le cifre; tuttavia io desidero e credo che vi sia un terreno per la conciliazione; e spero che forse nel corso della discussione di questa legge stessa io possa esprimere quali sono i miei concetti in proposito. Io spero di poter mostrare come il nostro più vivo desiderio sia che questa legge possa essere applicata nei termini e nei modi che la rendano meno grave, e ne facciano il carico più facilmente sopportabile.

Io adunque sento l'obbligo di dichiarare che il Governo respinge l'emendamento proposto dai tre onorevoli Senatori: il Ministro crede che quest'emendamento equivarrebbe al rigetto della legge, e per conseguenza sente il dovere di dichiarare che in tal caso rassegnerebbe a Sua Maestà il proprio ufficio.

Senatore **Laconi**. Dopo quanto fu detto, non mi resta che ad aggiungere poche parole.

Il signor Ministro trova difficoltà ad ammettere il mio emendamento. Io ho addotte le ragioni per cui intendo, che debba essere scaricata la Sardegna ed aumentato l'aggravio al compartimento napoletano che mi sembra meno gravato, giacchè in altre circostanze il Ministro ha accettato di trasportare da un compartimento all'altro, che sembrava meno gravato, delle somme in cifre rotonde senza farne proporzioni.

Ora non comprendo la sua opposizione, nè sono persuaso di quanto il Ministro disse per rigettare il mio emendamento.

Al punto in cui è giunta la discussione io credo inutile far perdere il tempo al Senato, e mi riservo di riprendere la parola a tempo opportuno.

Senatore **Pareto**. Io vivevo nella speranza che il Ministero avrebbe accettato il mezzo di conciliazione che la minorità della Commissione gli offeriva col suo emendamento, epperò aveva divisato di rinunziare alla parola; ma poichè il Ministro nella sua *perseverante* fermezza è deciso di rigettare pienamente un emendamento il quale avrebbe portato nel paese l'accordo e la calma, sorgo a difendere l'emendamento della minoranza della Commissione sebbene lo riguardi come troppo tenue, perocchè vi sono certi momenti in cui ognuno deve fare prova di sacrificio. Avrei desiderato di più: ma non potendo offerirvi che colla minoranza della Commissione un pegno per cui si neutralizzasse il terreno su cui essere d'accordo, ed essendosi a questo pegno di conciliazione rinunziato, io difenderò l'emendamento, e se esso non sarà accettato dal Senato voterò contro la legge.

L'emendamento era necessario perchè era un mezzo di far sì, che le popolazioni che sono le più gravate non sentissero l'aggravio che poco a poco, perocchè quando l'aumento è progressivo, e tenue nessuno se ne accorge e non rilutta alla legge; ma quando in un momento vi piomba addosso una così grave sventura come una imposizione così forte, allora le popolazioni tutte se ne risentono.

Come ben vi diceva l'onorevole San Martino, in

Piemonte vi sono 500 mila quote di piccoli proprietari i quali tutti ad un tempo risentiranno sulle loro spalle questa grave imposizione ed i quali forse non si troveranno nella posizione di poter sopportare i pesi che vanno annessi alla medesima, e dovranno essere spropiati di gran parte dei loro stabili.

Il Ministro dirà forse che questi sò no inconvenienti, come si è detto anche altrove per un fatto di ancor maggior importanza; ma questo non fa che nel paese ciò non possa generare malcontento, e che gli uomini politici debbano badare molto a tali perturbazioni. Non parlo di tutti i paesi su cui questa legge si aggrava, ma parlo di quelli a me più noti; e sono contento che qui si trovi il prefetto di Genova il quale potrà rendere testimonianza se le cose che sto per dire, siano vere o no.

Da tanti anni la condizione dell'agricoltura in quelle montagne è così cattiva che non vi si può reggere: l'emigrazione è immensa, e tale, che non si trovano guari più braccia per coltivare le terre. I proprietari non sò no abitanti di Genova, ma piccoli contadini, che per il fallito raccolto non hanno mezzo di vivere: se vorrete obbligarli a pagare di più di quello che pagano attualmente cederanno le terre.

Credete voi che questo possa generare affezione al Governo?

Vorrei che il Ministro delle Finanze ci pensasse.

Ho sentito dire, che l'ostinazione nel sostenere qualunque cosa, il non volere mai cedere nemmeno nelle cose di poca importanza, può condurre gli affari di uno Stato a mal partito.

Fu l'ostinazione del Ministro Guizot per non accordare la licenza di associazione, che condusse la famiglia degli Orléans alla condizione in cui si trova: la storia lo dice.

Per me credo che il Senato farebbe cosa buona nell'adottare l'emendamento, perchè esso è una panacea, è un modo di conciliazione per cui potrebbe ristabilirsi la concordia degli animi, concordia tanto conveniente e necessaria e che io con ogni mio voto imploro e desidero. Io molto pavento le conseguenze di questa legge fatale perchè quando si vogliono spingere le cose all'estremo, quando non si vogliono sentire le più blande proposte che il paese reclama con uniforme volontà, si va incontro, ripeto, a gravissime perturbazioni di cui deve pesare sul Ministro tutta la responsabilità.

Le imposte che sono grandi, che saranno tanto più grandi ancora per l'avvenire, e che perciò sono insopportabili, non saranno punto minorate, come il Ministero voleva far vedere, per l'attuazione della legge di imposta sulla ricchezza mobile, perchè se forse taluno pagherà accidentalmente di meno, molti e la maggior parte pagheranno di più, perchè questa tassa sull'imposta mobile va a ricadere sulla fondiaria, essendovi ben pochi bevi che non siano gravati di ipoteche e non essendovi contratti almeno un poco recenti in cui

non sia stipulato che se viene stabilita un' imposta questa imposta al di là dell'interesse pattuito venga pagata dal debitore cioè dal fondo su cui gravita l'ipoteca, giacchè si è generalmente concordato che il frutto stabilito sia netto da ogni eventuale imposizione. La tassa sulla ricchezza mobile che alline ricadrà sulla proprietà non è solo dei 30 milioni, di cui nel primitivo progetto e per l'anno 1864 vi aveva parlato il Ministro, ma esso avendo in mente di portarla nel venturo anno a cinquantacinque milioni, quattro quattro ve l'aveva lasciato per non spaventarvi di troppo e perchè non avete un troppo forte argomento contro di lui. Ora se alla somma dei 30 milioni pel 1864 aggiungesi quella di 55 milioni pel 1865 e sommate tutto quello colli 20 e poi 20 milioni dei due anni, è chiaro che venite ad imporre in una volta una somma enorme giacchè questo pagamento dovrà effettuarsi quasi in una volta; e ben sapendosi che in generale i piccoli proprietari non sono così previdenti da mettere in serbo somme vistose pel pagamento di queste imposte ne risulterà che loro sarà impossibile di soddisfarci, e quindi avranno il gran dolore di vedersi espropriati dei loro beni. Ora, siccome ben poche saranno le fortune che potranno resistere a questa scossa, così ne nasceranno gravissime perturbazioni. Egli è perciò, lo ripeto, che pesa una gravissima responsabilità su quelli che volendo ostinarsi nel loro assoluto proposito conducono il paese a crisi doloroso passo e situazione.

Presidente La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Di tutti gli argomenti che l'onorevole Presidente del Consiglio ha posto innanzi per impugnare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre al Senato, a nome della minoranza della Commissione per questa legge, di tutti questi argomenti....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Di Revel.... quello su cui sembra che abbia fatto maggior assegnamento. È l'ultimo, opportunamente l'ha posto l'ultimo perchè è quello che avrà efficacia maggiore per ottenere l'intento cui mira; e sebbene io creda che anche senza di quello la legge sarebbe passata, tuttavia ciò è una prova della debolezza degli argomenti del Ministero contro quelli da me prodotti. Ha detto di farne una questione di gabinetto; sia pure: su questo terreno io non lo siegno perchè non voglio entrare nella questione di gabinetto. I miei detti anteriori stabiliscono chiaramente la mia posizione a questo riguardo.

Il signor Ministro ha cominciato per dichiarare che egli è contrario al mio emendamento, che desso non è chiaramente redatto; che non si capisce: quando parlo o scrivo, la prima cosa che cerco e caro è di esser chiaro. Non so se sia io che non sia stato chiaro nell'emendamento, oppure il Ministro meno chiaroveg-gente nello esaminarlo.

L'emendamento propone che « l'aumento o la dimi-

nuzione risultante dal confronto dei contingenti come sovra determinati (quelli cioè che sono determinati in quest'articolo, i contingenti cioè risultanti dal riparto dei 116 milioni)... » Dunque dal confronto con quelli attuali stabiliti ecc. saranno applicati ecc.

Comincio per dire che i contingenti sovra determinati sono i contingenti sui 110 milioni; così coll'aumento di 5 milioni su 105 all'incirca che costituiscono l'attuale totalità dell'imposta. Se ho aggiunto secondo il quadro C annesso alla presente legge egli è appunto per non lasciare più nessun dubbio intorno al genere d'imposta che doveva essere compreso nel totale della medesima, poichè il Senato debbe ritenere che all'articolo 9 è detto che, mediante l'attuazione della presente legge, cesseranno di aver effetto i diversi titoli di imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nei vari compartimenti catastali e che si descrivono nell'annesso quadro C.

Dunque quando io ho fatto riferimento al quadro C, ho voluto far riferimento precisamente alle imposte che attualmente si pagano, ed è detto non solo descritte nel quadro C ma attuali. Quindi se v'ha luogo a dare una spiegazione più chiara, io ammetterò qualunque modificazione, ma mi pare abbastanza evidente che tanto nel concetto di coloro che hanno proposto quell'emendamento, quanto nei termini espressi nell'emendamento stesso, stia questo principio, che, cioè, si tratta del confronto tra il contingente che il progetto di legge porta 110 milioni ed il contingente attuale che risulta di 104 milioni circa, e che però non c'è difetto di chiarezza, nè era nell'intenzione di chi lo propose di presentare cosa che non fosse ben chiara ed evidente.

Il signor Ministro ha poi ancora fatto un altro appunto dicendo che ivi è detto:

« Cesserà l'applicazione di tali contingenti tosto che abbia avuto luogo la generale perequazione con metodi regolari.

» Il relativo progetto di legge sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre prossimo venturo. »

Egli dice: ma avete inteso di parlare di perequazione eseguita o solo dei sistemi e modi di perequazione? Per verità a fronte della opinione che ho manifestata fin ora, di non credere cioè che si possa arrivare alla perequazione anche parziale e ristretta in un compartimento in meno di due anni, mi sembra evidente che non avrei domandato al Ministero che presentasse nel mese di dicembre un progetto di legge che contenesse una perequazione già eseguita. Evidentemente si è ad una legge la quale stabilisca le basi della perequazione, che si è inteso di alludere, ed è a questa che si mira; solo si aggiunse che si avesse a presentare nel mese di dicembre, poichè lo dico schiettamente, nella mia opinione credo che di generale perequazione se ne è parlato molto ora, ma che non se ne parlerà più per molti anni avvenire, poichè il signor Ministro di Finanze che ha veduto quanta sia stata la difficoltà per

poter arrivare soltanto ad una perequazione provvisoria, non si affretterà di andare incontro a quelle maggiori difficoltà che s'incontreranno per venire ad una perequazione definitiva; nasceranno, cred'io, tali difficoltà, tali contrattempi ed altri incagli, che temo assai che parecchi di noi non arriveremo a votare un'altra perequazione di questa natura.

Ed è per queste ragioni, o Signori, che io aveva proposto che l'aggravio venisse rateato in maggior numero di anni, appunto perchè anche i rappresentanti di quelle provincie le quali sperano uno sgravio maggiore da una nuova perequazione generale fossero interessati ad ottenerla più prontamente.

Il signor Ministro ha detto che non poteva accettare l'emendamento della minoranza della Commissione perchè già aveva respinto in un altro recinto del Parlamento un emendamento il quale conteneva condizioni più favorevoli alle provincie aggravate, e che perciò non poteva senza contraddizione accettare questo che presentava maggiori larghezze per riguardo alle provincie che venivano ad esser gravate.

Io tratto la questione come ci è presentata in questo recinto. Io ne ho esaminato i motivi, ma non sono andato a ricercare ciò che il Ministro avesse potuto promettere o dichiarare nell'altro ramo del Parlamento.

In ogni ramo del Parlamento le discussioni debbono essere perfettamente libere, ed io mai mi associerò a portare il peso di una sanzione intervenuta in altro recinto, come argomento che debba prevalere in questo.

Io ho proposto un emendamento che mi parve essere improntato della massima moderazione, di un desiderio sincero di conciliazione, e collo scopo evidente di togliere, mi si permetta l'espressione, quel poco di ruggine che potesse restare dopo una discussione di questa natura, nella quale, partendosi sempre da dati che nessuno ha potuto dare per positivi e da criterii individuali, si veniva tuttavia a portare un aggravio così sensibile a queste antiche provincie ed in proporzione anche ad altre che ne fanno lagno.

Il signor Ministro non stima di accettare questa proposta, egli è perfettamente libero, e ben sa che la sua legge sarebbe accettata, anche senza fare una questione di Gabinetto.

Quanto a me, mi terrò sempre fortunato di essere stato l'espressione della minoranza e di aver portato in questo recinto, anzichè parole risentite, parole e sentimenti di conciliazione, di aver offerto un mezzo di sciogliere una questione che involge una politica molto rilevante, che se tale non si svela al momento, non tralascierà di manifestarsi e pesare in avvenire.

Ciò non pertanto posso dire e ripromettermi che queste provincie che in meno di 10 anni hanno veduto raddoppiare le loro imposte e che le hanno vedute raddoppiare per venire essenzialmente a liberare le provincie sorelle dalla dominazione straniera, queste provincie, sono certo, non faranno mai difficoltà di

sopperire anche a quelle maggiori imposte che occorreranno, perchè non misurano l'affetto da denaro, ma lo misurano dal sentimento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credevo di essermi espresso in termini così precisi e chiari rispetto ai diritti del Senato, che mi duole per avventura fossero interpretati alquanto diversamente dall'onorevole preopinante.

Io cominciai dal dichiarare che qualunque fossero state le decisioni o anche le proposte nell'altro ramo del Parlamento, esse non dovevano essere in quest'aula invocate.

Il Senato può tenere quella via che egli crede, senza considerazione a quello che siasi fatto o proposto nell'altro ramo del Parlamento.

Io non ho citato il fatto dell'emendamento dell'onorevole Lanza se non quasi, direi, a giustificazione mia, che dopo lungo e maturo esame avevo dovuto rifiutarlo, sebbene in se stesso si scostasse molto meno dalla proposta che oggi è sottoposta alle vostre deliberazioni.

Del resto io credo e spero che l'onorevole conte Di Revel avrà trovato anche in me altrettante espressioni a desiderio di conciliazione, quante, egli possa nutrire nel suo animo.

Io spero dimostrargli ancor di più nell'avvenire, che gli effetti che egli paventa da questa legge, possono per avventura esser grandemente attenuati, senza che la legge medesima sia in questo momento toccata.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze (Seguitando). Ma di ciò oggi non è il caso di trattare.

Quanto a quelle provincie alle quali egli allude, io credo ancora di potere con sicura coscienza dire, che se egli le ama, come quella nelle quali ha visto la luce, io non le amo meno di lui, come quelle dalle quali riconosco l'iniziativa del rinnovamento nazionale. *(Segni di approvazione.)*

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Dacchè vengo in Senato dico sinceramente che non ho mai veduto giorno in cui la discussione mi abbia così profondamente commosso, perchè io vedo che il Ministero si avvia per una strada di non voler accordare giustizia a quella parte d'Italia che ha fatto tanti e così gravi sacrifici.

Voci. No, no.

Senatore Audiffredi. Sì, o Signori, le parole che io pronunzio sono severe, ma io credo che siano giuste.

Voi sapete, o Signori, che il Piemonte non ha catasto; che la ripartizione delle imposte si fa su catasti antichi, così mal regolati, che in molti comuni la parte più ricca non paga imposta, e la parte più povera è quella più gravata.

Non avendo per tal ragione alcun riparto equitativo, l'emendamento proposto dal Senatore Di Revel come quello proposto dall'onorevole deputato Lanza avevano per iscopo di mitigare l'aspra applicazione di una legge che, sicuramente, io prevedo, sarà male accolta dalla maggioranza dei contribuenti di queste provincie che si credono ingiustamente aggravate.

Mi rincresce davvero che questa conciliazione tanto desiderata, tanto invocata, non possa avere luogo, quando si vogliono ad ogni costo leggi che portano il carattere vero dell'ingiustizia; perchè è cosa di fatto che nessun equo riparto noi potremmo sperare per lungo tempo.

Che si faccia il conguaglio delle imposte fra le provincie italiane, lo riconosciamo giustissimo; ma che si neghi alle nostre provincie ciò che si concede alle altre, ciò è quanto non mancherà di produrre una tristissima impressione.

Noi non dimandiamo che il tempo di equipartire la imposta fra noi: ce lo dia il Ministero, e allora qualunque aggravio sarà sopportato, perchè l'amore all'Italia è sempre vivo, ed io spero che lo sarà vieppiù in queste antiche provincie, alle quali mi onoro di appartenere.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori Senatori: Io era iscritto per parlare sopra l'art. 1, ma dopo i lunghi, dotti ed animati discorsi di altri oratori credetti di rinunciare alla parola, la quale aveva chiesto unicamente per spiegare il mio voto.

È troppo misera cosa quel che riguarda il voto d'un individuo, quando si tratta di argomento sì grave; ed io quindi me ne ristetti. Ma siccome oggi la necessità che sento di fare alcune brevi osservazioni sull'emendamento proposto dall'onorevole conte Di Revel, dall'onorevole Senatore Farina e dall'onorevole Senatore Arnulfo, mi spinge a parlare; io non potrò scendere a questa parte che dirò intrinseca del mio ragionamento senza toccare brevemente delle cose che mi era prima proposto di dire.

Dunque, o Signori, come alcuni di voi già sapete, io aveva per le stampe propugnato un sistema diverso da quello seguito in questa legge, ma quel sistema realmente non era un emendamento alla legge presente, era un sistema finanziario che riposava sulla combinazione di questa legge e della legge sulla ricchezza mobile.

In brevi termini, io credeva preferibile che i proprietari delle terre pagassero la tassa sull'entrata, da cui, a mio credere, malamente sono stati esonerati nella legge d'imposta sulla ricchezza mobile; e che la perequazione, lo adeguamento, per meglio dire, della misura dell'imposta fondiaria dei vari compartimenti catastali, si facesse, non aumentando, ma abbassando i contingenti più alti alla misura minima, che è quella del Piemonte.

Non ho potuto in Senato, e lo dichiarai nell'Ufficio di cui faceva parte, e lo ripetei nella Commissione di cui ebbi l'onore di essere membro, non ho potuto in Senato riproporre questo sistema, perchè in esso era compresa l'iniziativa di una nuova tassa per i proprietari delle terre, e le iniziative delle nuove imposte non sono dallo Statuto consentite al Senato.

Avendo quindi necessariamente ad astenermi dal proporre sotto forma di emendamento il solo sistema che io credeva preferibile, a me restava o di respingere il presente progetto di legge o dargli il mio suffragio.

Dopo avere lungamente meditato mi risolvetti a votarlo.

E per vero i membri della Commissione votarono tutti la prima parte di questo primo articolo, nel qual voto io fui l'ultimo a pronunciare la mia adesione. La detti quando già quella prima parte dell'articolo era consentita dagli altri membri della Commissione, quando cioè l'aumento dell'imposta a 124 milioni era dagli altri unanimemente adottato.

Signori, una volta ammesso così dalla maggioranza come dalla minoranza della Commissione l'aumento dell'imposta, sarebbe stato, a mio avviso, cosa ingiusta distribuire questo aumento sopra la scala dei contingenti attuali, la cui disuguaglianza non sarà stata perfettamente corretta dalla Commissione, ma che certamente sono di gran lunga diseguali fra un compartimento e l'altro. Volere la disuguaglianza è cosa al certo non giusta; e perciò una volta ammesso l'aumento dell'imposta fondiaria, io credetti che fosse cosa più conforme a giustizia votarne la ripartizione proposta dal Governo ed approvata dalla maggioranza della Commissione.

Dette queste brevi parole sul mio voto, passo al merito dell'emendamento dell'onorevole Di Revel; ma innanzi di scendere a tale esame mi è d'uopo rammentare come ieri l'onorevole conte Di Revel con molta lealtà venne a dirvi, o Signori, che egli si era astenuto dal proporlo nella Commissione per tattica parlamentare.

Io rispetto la tattica parlamentare dell'onorevole Senatore solamente, a nome anche dei miei colleghi della maggioranza della Commissione, non potrei consentire che l'emendamento sottoscritto da lui e dagli altri due onorevoli Senatori, per quanto io rispetti l'alta loro intelligenza, possa intitolarsi emendamento della minoranza della Commissione, perciocchè, siccome i signori Di Revel....

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma nel leggere l'emendamento ieri l'altro, ho letto l'emendamento proposto dai Signori Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina.

Senatore Scialoja. Non alludevo al nostro onorevolissimo signor Presidente; anzi mi conforta la sua autorità nella opinione, che l'emendamento di tre onorevoli Senatori non sia emendamento della minoranza della Commissione.

Io dirigeva le mie parole a quegli onorevoli oratori e specialmente al signor conte Di Revel che ha parlato di emendamento della minoranza della Commissione. Anzi quando egli ha ripetuto nel suo ultimo discorso che il suo era emendamento della minoranza della Commissione, io ho domandato di parlare per pigliare atto delle sue parole, e l'ho fatto a voce così alta che egli si è creduto interrotto.

Io dunque dico che stimatissimi da me e stimabilissimi per certo sono i tre Senatori che hanno proposto l'emendamento, ma essi non possono pretendere che si dica costituzionalmente emendamento della minoranza della Commissione quello che fu da loro proposto; perchè siccome non vi è minoranza del Senato se non nell'aula del Senato medesimo, così non vi è minoranza della Commissione se non nel seno della Commissione. Ove gli onorevoli Senatori proponenti dunque avessero creduto che i loro colleghi fossero meritevoli di ricevere da essi i lumi, e capaci di loro fornire a vicenda, se avessero cioè proposto nella Commissione il loro emendamento, questo sarebbe della minoranza della Commissione, ma fuori della Commissione vi ha Senatori stimatissimi e stimabilissimi, ma non vi è nè minoranza nè maggioranza di Commissione.

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma ella combatte contro un essere che non esiste, perchè non si è mai detto che la proposta di emendamento sia della minoranza della Commissione, e non è nei precedenti del Senato che si dica minoranza; io so di certo di avere indicato l'emendamento come proposto da tre onorevoli Senatori, e nello stampato lo troverà pure indicato come proposta individuale.

Dunque non esiste l'avversario che ella crede di combattere.

Senatore Scialoja. Io ho già detto e ripeto che le mie parole non sono dirette nè all'Ufficio di Presidenza nè al signor Presidente, ma il mio discorso è diretto unicamente agli onorevoli Senatori proponenti che parlando hanno qualificato il loro emendamento di proposta fatta dalla minoranza della Commissione.

Io chiedo scusa di essermi trattenuto soverchiamente su questo incidente; ma l'ho fatto meno nel mio interesse personale quanto in quello della maggioranza di quella Commissione di cui io fui delegato dalla votazione del Senato medesimo ad esser membro, per discutere la proposta legge ed esaminarla in comune con gli altri membri a tale ufficio destinati.

Ha detto l'onorevole conte Di Revel cosa che tutti già sapevamo perchè lo abbiamo imparato dai suoi atti e dalle sue parole, cioè che egli scrive con molta chiarezza e che, quando non si intende quello che egli ha scritto, ciò dipende dalla poca chiarezza di chi legge.

(Rumori, interruzioni.)

Se io dunque non intendo questa volta...

(Nuovi rumori prolungati.)

Presidente. Raccomando a tutti somma temperanza nelle parole, la gravità dell'argomento l'impone e le abitudini del Senato lo consigliano.

Senatore Scialoja. Dicevo dunque che dimando all'onorevole conte Di Revel che mi dica se io sono nel vero, intendendo il suo emendamento al modo che sono per esporre.

A me sembra che nella prima parte del suo emendamento egli abbia voluto dire che, per esempio, il primo compartimento che oggi paga, tolte le spese di riscossione, 14,429,000 lire, e colle spese 15,148,000 ed il secondo compartimento che oggi paga 20,885,000 lire, quando sono nell'articolo primo del disegno di legge portati l'uno a 20,079,000 lire, senza il decimo di guerra, e l'altro a 17,717,000, siccome l'uno ha un aumento e l'altro una diminuzione, così al primo compartimento si dovrebbe quell'aumento applicare per tre decimi al primo anno, per due al secondo, e poi per un decimo all'anno successivamente; ed al secondo compartimento dovrebbero applicarsi la diminuzione sopra la stessa scala. Ma così, in questo caso come in tutti gli altri, gli aumenti non corrispondono alle diminuzioni.

Difatti comprendendo nel calcolo il decimo di guerra, la quota del Piemonte sarebbe aumentata di L. 7,656,000; ed i $\frac{3}{10}$ di 7,656,000 sono 2,296,000, che dovrebbero perciò essere nel 1° anno aggiunte a 14,429,000 oltre le spese di riscossione. Ma la diminuzione per la Lombardia, compreso anche il decimo di guerra, è di lire 1,397,000, i cui tre decimi sono soltanto di lire 419,000.

Intanto dalla lettura dell'emendamento pare che egli supponga che le diminuzioni siano identiche per quantità agli aumenti. Ma se egli veramente intende così, mi permetta dirgli che commette uno sbaglio d'aritmetica: perchè negli aumenti del contingenti secondo l'articolo primo vi è una parte che deriva dalla perequazione, e certo questa parte corrisponde così negli aumenti come nei disgravi; ma vi è una seconda parte, la quale dipende dal riparto dei 20 milioni circa di cui si accresce l'imposta. Ora siccome questo aumento è ripartito sopra basi che mutano per effetto della perequazione, così gli aumenti complessivi che constano della somma degli aumenti derivanti dalla perequazione e degli aumenti provenienti dalle aliquote dei 20 milioni non corrispondono più alle diminuzioni. I rapporti sono tutti turbati: e perciò se si dovessero progressivamente aggiugnere de' decimi degli aumenti, in una misura qualunque, a' contingenti accresciuti e se si dovesse sottrarre dagli agravati, in eguale ragione, la stessa quantità di decimi delle diminuzioni, il Governo verrebbe a perdere in questa operazione dai 40 ai 45 milioni: attesochè i decimi delle diminuzioni non corrispondono a' decimi degli aumenti.

Se poi egli intende altrimenti; cioè se egli intende che i 7,656,522 lire che sarebbero l'aumento del primo

compartimento si abbiano a dividere in decimi e tre di questi decimi abbiano pel primo anno da aggiungersi al primo compartimento, e gli altri 7 decimi abbiano a ripartirsi sui compartimenti sgravati: siccome la combinazione della perequazione e dell'aumento dell'imposta, compreso il decimo di guerra, porta che due soli compartimenti sono effettivamente sgravati in confronto de' contingenti attuali, così ne verrebbe per conseguenza che una enorme somma sarebbe da aggiungersi a quei due soli compartimenti, cioè una somma eguale ai 7 decimi, di tutti gli aumenti di contingente risultanti da confronto tra' contingenti attuali e quelli portati dall'articolo primo del disegno di legge.

Si tratta di operazioni aritmetiche, i cui risultati possono verificarsi da tutti.

Io dunque chiedo all'onorevole conte Di Revel qual sia la vera interpretazione del suo emendamento; acciocchè chiunque possa farsene un criterio certo.

Ma v'è di più: distinguendo la operazione dell'adeguamento della imposta tra' diversi compartimenti, dallo aumento dell'imposta medesima, si scorge come la prima di esse operazioni arreca al contingente del primo compartimento un aumento di 4,874,348; e lo accrescimento della somma totale dell'imposta gli arreca un secondo aumento di 2.782,184 lire; difatto queste due parti compongono l'aumento totale di 7,656,000 lire.

Ora secondo l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel, i tre decimi di questi 7 milioni 656,000 lire sarebbero 2,296,000. Dunque il primo compartimento pel primo anno pagherebbe quel che oggi paga, più 2,296,000; ma vi ho mostrato che la sola perequazione porterebbe un aumento di 4,874,000 lire: dunque il primo compartimento pagherebbe meno della metà della parte d'accrescimento derivante dalla perequazione, e neppure un soldo della parte d'imposta aumentata.

Anzi se volete supporre che vogliasi esonerare il primo compartimento dagli effetti della perequazione, il che non è giusto, e che i 19,559,000 lire d'aumento si vogliano ripartire su' contingenti attuali de' vari compartimenti: anche in questa ipotesi sui 14,429,000 lire che paga il Piemonte cadrebbe l'aumento proporzionale di 2,782,000 lire.

Sicchè l'emendamento Di Revel portando quest'aumento a soli 2,296,000, vi propone in realtà di far pagare al primo compartimento 500,000 lire di meno di quello che dovrebbe pagare, se senza far perequazione di sorta, si volesse aggiungere unicamente al suo contingente attuale quella parte di aumento che gli verrebbe dalla ripartizione dell'aumento d'imposta.

Questa ripartizione non potrebbe essere consentita né dalla Camera dei Deputati, né dal Senato. Perché lo Statuto vuole che quando si propongono leggi d'imposta o di aumento d'imposta, ciascuno paghi in misura eguale. Ora, se anche la misura più favorevole, quella

cioè della scala dei contingenti attuali presa per base della ripartizione dell'aumento della imposta, farebbe assegnare al primo compartimento più di quello che l'onorevole conte Di Revel vi propone di fargli pagare, io reputo che voi non dovete, anzi non potete consentirlo.

Dopo avere dette queste cose che fondo sopra dati numerici e sopra calcoli assai facili ed evidenti, non mi resta altro dubbio se non quello di non aver saputo intendere l'emendamento. E se mai così fosse, io aspetto dalla bontà del conte Di Revel, che me ne dichiari l'intelligenza.

La verità dunque si è che una volta ammesso l'aumento dei 20 milioni (il che deriva dall'errore del sistema), non si può più ragionevolmente ammettere che questi 20 milioni sieno ripartiti sopra una scala che tutti riconoscono disuguale ed ingiusta; e perciò quando con approssimazione la scala dei contingenti è corretta, ed agli effetti gravi, ma non ingiusti, di questa base corretta si ripara colla graduazione fissata nella seconda parte dell'articolo in discussione, mitigandoli per tre anni, io credo che qualunque altro emendamento, e specialmente l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel, si allontanino dalla giustizia e siano quindi da rigettarsi.

Presidente. Il Senatore di Revel ha domandato la parola per la terza volta....

Alcuni Senatori. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Credo di dovermi sdebitare dell'appunto che l'onorevole preopinante ha voluto muovere contro di me e dei due altri miei colleghi, che fecero parte della minoranza della Commissione, l'appunto cioè di una specie di contraddizione, in quanto che dopo aver votato il principio della legge, o votato l'aumento, non si voti dipoi la legge, se non coll'emendamento proposto.

Io credo di non aver ingannato nessuno, e nemmeno il preopinante, quando dissi nella Commissione che dando il mio voto alla legge che porta un aumento, mi riservava in definitiva di votare secondo che s'introducessero o no questi emendamenti che credeva opportuni. Questa non è contraddizione.

Ho cercato d'essere sempre coerente a me stesso, e certamente non mi mostrerò incoerente in cosa di tanta importanza.

Parlando nel corso della discussione dell'emendamento da me proposto, d'accordo cogli onorevoli Senatori Farina ed Arnolfo, l'ho potuto qualificare come proposto dalla minoranza della Commissione. Sia pure. Ho forse con ciò commesso un errore costituzionale così grave per cui debba chiedere venia al Senato?

In questa, come in altre discussioni è occorso di citare l'opinione di membri dissociati di un ufficio come opinione della minoranza della Commissione medesima,

senza che questo sia stato da nessuno attribuito a colpa.

Quanto poi al non avere proposto l'emendamento in discorso nel seno della Commissione stessa, e di avere creduto più conveniente per tattica parlamentare, di quello proporre nel recinto del Senato, parmi che se non siamo riesciti al cospetto del Senato ad indurre la Commissione ad accettarlo, non ci si possa ora fare appunto di avere diffidato che i miei colleghi ed io valesimo a farlo accettare dalla Commissione.

Quindi lascio da parte queste cose, che non hanno che fare col merito, e vengo addirittura alla questione dell'emendamento.

Io domandava la parola quando il Ministro delle Finanze rispondendomi diceva, che aveva in mente, non so bene l'espressione, se un compenso od altro, equivalente all'aggravio che certi compartimenti verrebbero ad avere, io non l'ho capito, ed egli non ha voluto spiegarsi più chiaramente.

Senonchè sono indotto a supporre, da quanto ha rifiutato di chiarire ieri l'altro, che egli alluda alla questione cioè del conguaglio e dell'imposta mobiliare, cioè se queste leggi debbono avere la decorrenza dal primo gennaio come si propone, oppure da un'epoca meno remota. Ma quando pure si differisse l'esecuzione di quelle leggi, io non potrei considerare questa dilazione come un compenso concesso ai compartimenti che riescono gravati, perocchè questo favore sarà un danno per le finanze; che se la necessità esige che si faccia questa proposta, non si debbe aspettare gratitudine dal compartimento primo, perocchè se da una parte vi sarà ritardo nell'imposizione dell'aggravio, dall'altra vi sarà continuazione di quelli la cessazione dei quali il signor Ministro faceva valere come compenso; chi ne soffrirà sarà lo Stato.

Condizioni finanziarie e politiche potranno forse consigliare di non imporre d'un tratto un carico così grave alle popolazioni. Lo credo piuttosto.

Di fatti mi sia permesso dirlo: queste leggi non possono avere esecuzione assoluta se non nel primo semestre dell'anno venturo, e che cosa accadrà? Avrete in allora da esigere i 20 milioni d'aumento della contribuzione fondiaria che non avete potuto esigere in quest'anno, avrete 20 milioni dell'anno avvenire che sono 40, avrete i 15 milioni per quest'anno, differenza tra la tassa personale e mobiliare cessante e la nuova sulla ricchezza mobile, più i 55 milioni che intendete d'imporre per questo titolo nel venturo anno. Dunque in un solo anno avrete 110 milioni da domandare in più ai contribuenti.

Or dunque, se è a questo che il signor Ministro allude, io lo dico sinceramente, non posso trovare compenso in ciò, e tanto meno parmi sia ciò conveniente e prudente per l'anno in cui dovrete consultare il paese per le nuove elezioni.

Vengo ora alle osservazioni che l'onorevole Scialoja ha fatto intorno al mio emendamento.

E qui dico, che se mai l'espressione francese « l'art de grouper les chiffres » può calzare in qualche parte, si verifica in questo caso.

Io ho espresso la mia opinione ne' termini i più chiari che ho potuto immaginare, eppure vedo che non sono riuscito a farmi capire, ed alla mia volta non capisco coloro che parlano in senso diverso. Accetto i 110 milioni come contingente generale, accetto il decimo di guerra, accetto il riparto com'è stato fatto, domando che questo contingente ripartito non venga messo in esecuzione se non gradatamente per decimi, raggiugliati tre decimi al primo anno, due al secondo, ed i restanti uno per anno. Ponete in una colonna la cifra del contingente di ogni compartimento secondo la base di 110 milioni, dall'altra mettete il corrispondente contingente qual è attualmente sulla base di 105 milioni (dico 105 milioni per dire una cifra rotonda), la differenza dei rispettivi contingenti costituisce o l'aumento o la diminuzione tra l'uno e l'altro, qual più qual meno dovrebbero attuarsi o nel termine breve assegnato dalla legge o nel termine più lungo che io indico.

È evidente, quello che fa aggravio da una parte fa sgravio dall'altra, sia che ciò siegua o per decimi o per altro fattore.

Io non posso credere che questo sia un conteggio atto a produrre i risultati ai quali accenna l'onorevole preopinante, di far perdere allo Stato 40 milioni. Io non lo capisco. Quando questo suo modo di calcolare sarà stabilito, e che l'avrò potuto esaminare, allora vedrò quali ne siano i risultati. Ma allo stato delle cose, prendere da una parte una data somma per metterla dall'altra, è una operazione troppo semplice ed ovvia perchè possa dare i risultati che il signor Scialoja volle dedurre. Io ho detto che la somma che per effetto di questa legge le antiche provincie dovrebbero pagare in più, era di 7,742,000 cifra tonda, e questa cifra la mantengo, ma in questa cifra è compreso l'aumento del decimo e le spese di percezione, è in sostanza quel tanto che le antiche provincie verranno a pagare in più di quanto pagano attualmente, il decimo di guerra ed i centesimi di riscossione compresi. E questa dimostrazione io l'ho tratta dal bilancio e non può essere contraddetta.

Per me, il ripeto, non capisco come questo conteggio possa fallire, e se mi sarà data la dimostrazione della sua erroneità, io sarò il primo a farne la confessione.

Del resto il Senatore Scialoja ha osservato che, ammettendo questo sistema dell'emendamento, le provincie pedemontane verrebbero per il primo anno a pagare meno di quanto pagherebbero se si ripartisse la somma d'aumento d'imposta totale che è venti milioni, comprese le spese di percezione, senza perequazione, cioè sulla base dei contingenti attuali.

Se tutta la questione stesse in questo, facile sarebbe il risolverla coll'aumento di un altro decimo nel primo

anno, ma come nell'anno venturo si accrescerebbero due decimi, e così altri negli anni successivi finchè si venga a raggiungere la totalità della somma che intendete di portare sopra queste e altre provincie in più di quello che pagano attualmente, il meno pagato sotto tale aspetto nel primo anno sarebbe ben presto cambiato in più.

Ma finchè le cose stanno in questi termini non posso capire che calcoli così semplici possano produrre risultati così straordinari, come quelli dell'onorevole proopinante; del resto, non voglio intrattenere più a lungo il Senato a questo riguardo; oramai le convinzioni sono fatte e da lunga mano, e credo che quanto più si parlerà tanto meno forse la luce verrà fatta; ognuno nel fondo di sua coscienza ha dovuto farsi una convinzione a questo riguardo, la mia è, che se v'ha giustizia nelle condizioni della perequazione, cosa che non posso ammettere perchè basata sovra d'un sistema di non possibile esattezza, se v'ha giustizia di trasferire tanta parte d'imposta da una su di altre provincie, l'equità la più volgare avrebbe domandato che questo trasporto avesse avuto luogo gradatamente, in modo da non perturbare cotanto la condizione individuale dei contribuenti.

Se il Senato non stima di accogliere questa proposta, io mi taccio, e dichiaro che per quanto altri e molti e gravi appunti dovessi fare alla legge sia in punto di chiarezza, sia in punto di altri dubbi che possono nascere, tuttavia, quando il Senato respinga questa proposta, io non farò più altrimenti le altre, perchè sarebbe inutile che quando il Senato non ha creduto di votare per una proposta che è sostanziale, volesse poi esaminare altre questioni secondarie, quantunque di molta importanza.

Presidente del Consiglio. Se vi fosse cosa che potesse dimostrare che l'emendamento stato proposto dall'onorevole conte Di Revel non è chiaro, si è la discussione a cui ha dato luogo. Il solo fatto di una così viva discussione mi pare che basti almeno per dimostrare che poteva esservi maggiore chiarezza.

Quanto a me, credo che tutto il suo equivoco sta nell'aver supposto che l'aumento e la diminuzione si corrispondono; ma non ritorno su di ciò. Il Senato è oramai al compimento della discussione di quest'articolo, nè io voglio trattenerlo di più.

Ma siccome il Senatore Di Revel mi ha chiamato quasi a dichiarare quali erano le idee a cui alludeva testè, io sento il bisogno di dire che non intendo in questo momento di esprimerle; e ciò faccio per un sentimento di delicatezza.

Io non escludo punto il concetto al quale egli ha fatto allusione, e non ne escludo altri; ho detto e ripeto che credeva che senza toccare la legge si potesse rendere più agevole il trapasso, il quale è già graduato perchè nella legge stessa vi è la graduazione.

A questo punto mi fermo, perchè non vorrei che il conte Di Revel credesse che volessi con ciò procurarmi

il suo voto, o la gratitudine che egli mi nego. Mi riservo di aprire il mio pensiero in altra occasione più opportuna; non per altro fine che per sentimento di giustizia, di verità e di equità, e per il desiderio vivissimo, e la speranza in che sono, che cioè questa legge possa essere attuata anche nei paesi ai quali è più grave nei suoi effetti, senza incontrare i pericoli a cui accennava l'onorevole San Martino.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non dirò che due cose che mi sono personali.

So per parte mia non ho proposto alcun emendamento nel seno della Commissione, si fu perchè in tanta farragine di documenti che esistevano non avevo però anco potuto concretare le mie idee sulle basi adottate dalla Commissione governativa per adottare il progetto di legge.

Non ho presentato allora alcun emendamento, e non posso presentarne alcuno nemmeno adesso, perchè non ho ancora inteso quali veramente fossero i dati da cui la Commissione è partita. Ho quindi dovuto adottare un emendamento semplicemente di tempo, come era quello dell'onorevole Di Revel, perchè per non cadere nel difetto che rimprovero alla Commissione, non avevo dati per presentarne uno di sostanza.

Parlando poi mi sono servito della parola *minoranza* della Commissione, perchè realmente l'articolo primo fu in seno ad essa votato, e nella votazione risultarono sei di maggioranza che lo adottarono e tre di minoranza che lo respinsero, e quando v'è stata votazione, credo che si possa con fondamento distinguere la maggioranza dalla minoranza; ma questo sempre relativamente al voto che avvenne nel seno della Commissione.

Io poi faccio questa osservazione perchè avendo sentito l'onorevole Scialoja interrompere il conte Di Revel, e dire che se l'emendamento fosse stato presentato in seno della Commissione, si sarebbe ivi discusso, io credo opportuno dichiarare per mio conto quello che ho già detto in seno alla Commissione stessa, che cioè, non proposi ad essa alcun emendamento, perchè non sapevo su quale fondamento basarlo; e che tale fondamento nella legge non avendolo rinvenuto nemmeno dopo, dovetti restringermi ad accettare un emendamento che attenuasse almeno i dolorosi effetti della legge medesima, e che ciò stante concorsi a proporre l'emendamento del quale si tratta.

Presidente. Essendo esaurita la lista degli oratori iscritti, io debbo dare lettura dell'emendamento presentato dal signor Senatore Imperiali.

Esso è così concepito:

« In tutto il Regno d'Italia per i beni rustici ed urbani si pagherà il dieci per cento. »

Senatore Imperiali. Non il dieci per cento, l'az per cento, un'incognita.

Presidente. Non potevo prevedere che l'incognita potesse entrare in un articolo di legge.

« Questa tassa sarà messa subito in vigore anche per i beni non censiti in qualunque provincia del Regno essi sieno posti. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. L'incognita x è il tanto per cento da stabilirsi. Del resto, siccome forse arriva tardi il mio emendamento, e parmi che il Senato non sia disposto ad eccettare alcun nuovo sistema, io ritiro il mio emendamento, quantunque nessuna risposta mi sia stata data che mi possa appagare.

Presidente. L'emendamento del Senatore Imperiali essendo stato ritirato, non rimangono che due emendamenti, l'uno dei Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina, l'altro del Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Siccome il mio emendamento è d'indole secondaria, pregherei il Senato di metterlo ai voti dopo quello del Senatore Di Revel.

Presidente. Vi è un emendamento dei Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina; l'emendamento come sa il Senato, tocca tutta la seconda parte dell'art. 1 di questa legge. Vi è poi l'emendamento del Senatore Laconi il quale non contiene che uno spostamento di cifre.

Dunque l'altro emendamento essendo più generale, il quale anche essendo respinto non reagisce per niente su questo, io credo di dover mettere prima ai voti quello dei Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Non avrei chiesto di parlare se a ciò non mi avessero mosso alcune parole che ha proferito, credo altre volte nei scorsi giorni, ma certamente ripetuto momenti or sono l'onorevole conte Di Revel, quasi a spiegare il motivo per cui non aveva creduto di presentare e discutere alcun emendamento in seno della Commissione.

L'onorevole Senatore diceva che non aveva proposto alcun emendamento in quanto che aveva preveduto l'esito che avrebbe avuto in seno alla Commissione e che il contegno da essi tenuto nelle adunanze pubbliche del Senato, gli aveva mostrato non essersi male apposto.

Signori, io fui molto esplicito nel dichiarare in Commissione, che mentre credevo che convenisse votar questa legge, e che non fossero da accettarsi emendamenti se non in quanto le recassero tali miglioramenti da controbilanciare gli inconvenienti di nuovi in fugi dannosissimi alla finanza, e da far pronosticare che qui e altrove le venisse una votazione sollecita di grandissima maggioranza, quando però un qualsiasi emendamento fosse stato presentato che avesse, secondo il mio giudizio, tali caratteri, lo avrei accolto di gran cuore, non avendo io, come al certo tutti noi, altro vincolo che quello che ci lega alla propria coscienza.

Questa è una dichiarazione che io debbo alle parole che ho inteso dianzi proferire dall'onorevole conte Di Revel.

Giacchè ho la parola, dichiarando il mio voto, dico le impressioni che mi ha lasciato la presente discussione cui ho tenuto dietro, sebbene da alcune sedute ho dovuto essere necessariamente assente. Dei discorsi importanti che ho uditi e letti, confesso che le parole che più hanno pesato sull'animo mio, sono state quelle dell'onorevole conte di San Martino, alle quali pur dianzi alludeva l'onorevole Presidente del Consiglio.

Il Senatore di San Martino diceva temere che il maggiore onere che va ad imponersi al primo compartimento sulla proprietà fondiaria nelle condizioni attuali sia così grave da essere insostenibile, sia così grave, che ne possa venire un gran turbamento e che possa eventualmente non essere senza pericolo.

Io prego l'onorevole conte di San Martino a considerare se per avventura la parte di peso che già la proprietà fondiaria sostiene nelle antiche provincie continentali sotto forma di canone gabellario, e di tassa personale-mobiliare, e che in avvenire non sosterrà più, non sia tanta da aggiungere il nuovo carico che va loro ad imponersi sotto la più diretta forma d'imposta fondiaria nei primi tre anni, ai quali sento dovere limitare oggi ogni considerazione per determinare il mio voto.

Il canone gabellario mi risulterebbe da un documento ufficiale presentato all'altro ramo del Parlamento in occasione della legge del dazio consumo che per circa 4 milioni non era qualche anno indietro pagato in quella forma propria di canone gabellario, ma altrimenti, e così nella massima parte per addizionali che non potevano non essere principalmente sulla proprietà fondiaria.

Certamente dei tre milioni o più che le antiche provincie continentali pagano oggi per titolo di tassa personale-mobiliare, una buona parte è pagata dai proprietari dei fondi stabili. Se teniamo conto di queste due importanti diminuzioni di peso che verranno alla proprietà fondiaria nel primo compartimento, cioè nelle provincie antiche continentali del Regno...

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Senatore Duchoqué. ... potrebbe che per 3 anni la quota di aggravio che s'impone alla proprietà fondiaria in dette provincie per 4,200,000 lire venisse ad essere in qualche modo congruata.

Quand'anche le due notate diminuzioni dovessero valutarsi in somme molto più tenui, la differenza tra il carico che cessa e quello che s'aumenta rispetto alla proprietà fondiaria non potrebbe essere mai tale da dovermi tenere, a mio avviso, insopportabile.

Queste considerazioni han bastato a calmarmi. Vorrei non essermi ingannato: giacchè confesso che ricevetti grande impressione dalle parole per me autore-

voli del mio rispettabile amico, l'onorevole conte Di S. Martino.

• Senatore **Pareto**. Domando la parola.

• **Presidente**. La parola è al signor Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Ho domandato la parola per provare all'onorevole Duchoqué che ci è una specie di illusione nel dire che l'abrogazione del canone gabellario allevierà la proprietà.

I comuni facevano cumulativamente pagare dal dazio consumo e dalla proprietà pel canone gabellario e per le spese obbligatorie e altre; adesso se loro si toglie il dazio consumo imporranno sulla proprietà, non a titolo di canone gabellario ma per supplire alle spese che fanno e alle quali facevano fronte col dazio consumo, per conseguenza la proprietà fondiaria dovrà sempre sopportare lo stesso carico.

Presidente. La parola è al signor Senatore di San Martino.

Senatore **Di S. Martino**. Ho domandato la parola per dichiarare al Senato che io non intendo di rientrare nella questione di cifre, e di prolungare una discussione che dura già da molti giorni.

Ho parlato l'altro ieri dei proprietari coltivatori indicando che era nel loro interesse che io faceva qualche questione di cifre; non rientro ora nella discussione, prego solo il Senato di tenere in mente che, quando si tratta di cifre, non si può presentare una questione isolata, sono infinite questioni che si collegano le une colle altre, per risolvere le quali bisognerebbe consacrarvi non un giorno ma una settimana.

Voti. Ai voti, ai voti.

Presidente. Due domande sono venute al banco della Presidenza sulla forma della votazione.

La prima che fu trasmessa è così concepita:

« I sottoscritti, appoggiati al disposto dell'articolo 44 del Regolamento del Senato, chiedono il voto per *appello nominale e squittinio segreto* sull'emendamento dei Senatori Di Revel, Farina e Arnulfo.

• T. Spinola, Pareto, G. Doria, Imperiali, Arnulfo, Di Revel, Farina, Regis, F. Pallavicini, Di Pollone, Quarelli, Orso Serra, Di Colobiano, Chigi, Dallavalle, L. Sauli. »

La seconda è concepita in questi termini:

« I sottoscritti chiedono il voto per divisione sull'emendamento Di Revel.

• Carlo Marsili, Cambray Digny, Sirozzi, Della Gherardesca, Borghesi, Simonetti, D'Adda, Fontanelli, Prineti, Taverna. »

Il Senato sa quali sono le due forme di votazione. Lo squittinio segreto è una operazione consueta, e non è necessario che io la spieghi.

La votazione per divisione è quella portata dall'articolo 52 del Regolamento così concepito:

« Quando la votazione deve farsi per divisione, il Presidente invita i Senatori che aderiscono alla proposta a voler passare nella parte dell'aula che sta a sua destra, e quelli che sono d'avviso contrario a passare alla sinistra: i Segretari noverano gli uni e gli altri, e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama il risultato della divisione. »

Su questa doppia domanda io non ho altro che da provocare il voto del Senato, ed io mi atterrò alla proposta che è venuta prima al banco della Presidenza, che è quella per lo squittinio segreto.

Interrogo il Senato per vedere se approva questa proposta.

Quelli che intendono....

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Aspetti ch'io finisca, dopo le darò la parola sulla questione incidentale.

Dunque, quelli che accetteranno lo squittinio segreto si alzeranno, gli altri rimarranno seduti.

Senatore **Pareto**. Volevo spiegare la ragione per cui abbiamo domandato lo squittinio segreto, ciò si è fatto, perchè quello è il modo più adatto ad accertare il voto.

Io mi faccio poi a proporre nel caso che si adotti il sistema di divisione che siano stampati i nomi dei votanti, giacchè quanti altri mai amo la pubblicità, ma la pubblicità intera davanti al paese.

Presidente. I due metodi riescono egualmente a stabilire definitivamente la cifra dei voti.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Sull'ordine della votazione?

Senatore **Di Revel**. Io mi credo in obbligo di dichiarare perchè mi era sottoscritto anch'io alla domanda per lo squittinio segreto, stantechè ho l'abitudine di dire troppo schiettamente e liberamente la mia opinione, ma credo che lo Statuto ed il Regolamento che ci regge abbiano opportunamente introdotto il sistema dello squittinio segreto, tanto è vero che ogni legge vuole essere approvata a questo modo, onde sia bene accertato il numero dei votanti, e sia lasciata la maggior libertà di votazione; quindi quando è già la domanda sottoscritta dal numero di Senatori voluto dal Regolamento, acciocchè si voti per squittinio segreto, ancorchè venga un'altra domanda che si voti per divisione, per voto pubblico, siccome la prima tende ad una maggior garanzia della libertà del voto, io non so perchè si voglia mettere in discussione se debba darsi la preferenza più all'una che all'altra proposta.

Io credo che il voto per squittinio segreto, quando è domandato ed appoggiato allo Statuto non dovrebbe contestarsi, siamo tutti d'accordo nel dire che questa legge sta tutta nell'articolo che votiamo, e credo di essere fondato in ragione per domandare ai miei colleghi che non vogliano, colla certezza di vincere, avere anche l'apparenza di schiacciare i vinti.

Voci. No, no.

Senatore **Di Revel**. Se ho detto parola sconveniente, la ritiro.

Presidente. È mio dovere di provocare il voto del Senato per veder a qual partito voglia attenersi. Io ho proposto di mettere ai voti prima la proposta dello squittinio segreto, perchè venne la prima al banco della Presidenza.

Quelli che intendono che si proceda alla votazione per appello nominale, e per squittinio segreto sull'emendamento dei signori Di Revel, Farina e Arnulfo, sono pregati di alzarsi...

(Dopo prova e controprova la proposta per lo squittinio segreto è respinta.)

Ora metterò ai voti la proposta della votazione per divisione. Due forme vi sono di voto pubblico, la forma per alzata e seduta e per divisione e separazione.

Ora vi è domanda per voto di divisione, metto dunque ai voti la proposta della votazione per divisione, se questa proposta è ammessa, si fa la votazione per divisione, se non è, si farà nella formola consueta.

Senatore **Di Pollone**. Come uno dei sottoscrittori della domanda fatta al Senato per procedere alla votazione per squittinio segreto, lo intendo dichiarare che non era mio intendimento di nascondere il mio voto, ma che io ed i miei colleghi avevamo riconosciuta la maggior semplicità, la maggior facilità che vi era nella fatta proposta, e lo prova evidentemente ciò che avvenne ora, mentre nella prima prova vi fu nella numerazione la differenza d'uno, e nella seconda la maggioranza fu di tre voti.

Dunque vede il Senato come sia sempre cosa difficile l'averne un risultato sicuro e positivo.

Dopo questa dichiarazione, accetto per parte mia interamente il voto per divisione, ma ciò proverà al Senato che nè io, nè i miei colleghi intendevamo di celare il nostro voto.

Domandiamo poi formalmente che dopo la votazione che avrà luogo, si faccia l'iscrizione di chi risponderà sì e di chi risponderà no, e che questa si pubblichi nella *Gazzetta Ufficiale* (*Rumori*), proposta già fatta dall'onorevole Senatore Pareto che io appoggio con tutto l'animo mio.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha preso un equivoco; forse intendeva che si iscrivessero nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi di coloro che votavano pel sì e di quelli che votavano pel no...

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Il solo voto che si possa adottare è quello di porsi a destra od a sinistra a seconda che si vota pel sì o pel no, nel regolamento non vi è altra regola riguardo a questa votazione.

Il sistema della votazione orale non è il sistema della divisione.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola per rispondere al signor Presidente. Io credo che se uno vota in favore della legge dice sì, e se contro, dice no.

Dal tempo che ho l'onore di appartenere al Senato, ho avuto campo di conoscere il regolamento, ed io non intesi che si dimandasse di rispondere sì o no, io ho detto che si facesse il voto per divisione, e quindi i nomi fossero pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Presidente. Ora dunque io metterò ai voti la proposta del voto per divisione, ove questa sia accolta, si farà il voto per divisione a termine del regolamento, ove no, allora si tornerà, come dissi, alla votazione per alzata e seduta.

Senatore **Mazara**. Tanto mi spiace sentire parlare di divisione che io proporrei fosse abolita. (*ilarità generale*.) Dobbiamo stare tutti uniti e concordi e la parola divisione mi fa cattivo senso.

Presidente. Apprezzo le sue osservazioni, ma io sono osservatore stretto del regolamento, che porta la divisione; del resto le opinioni possono essere divise e non gli animi.

Senatore **Mazara**. Allora ritiro la mia osservazione.

Presidente. Metto ai voti la proposta della votazione per divisione a termine dell'articolo 52 del regolamento.

(Chi intende che si voti per divisione, voglia alzarsi e rimanere in piedi.)

(È ammesso il voto per divisione.)

Senatore **Mamiani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mamiani**. Ho chiesto la parola solamente per dichiarare che non prenderò parte alla votazione di questa legge.

Presidente. L'esito di questa votazione mi obbliga di proporre al Senato di cambiare l'ordine della votazione, e di votare in primo luogo l'emendamento del Senatore Laconi, perchè una volta che si sarà fatta la votazione per divisione, sarà difficile che i Senatori vogliano riprendere i loro posti.

Senatore **Laconi**. Siccome la mia proposta è d'ordine secondario, insisterei che fosse messa ai voti dopo l'emendamento del Senatore Di Revel.

Presidente. Allora la votazione sul suo emendamento si rimanderà a domani.

Ora si procederà alla votazione per divisione sullo emendamento Di Revel.

Invito i signori Senatori che approvano l'emendamento dei Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina a voler passare alla destra: gli altri passeranno alla sinistra.

Prego i signori Senatori di avvertire che debbono separarsi e sedersi lasciando libero l'emiciclo.

Senatore **Stotto-Pintor**. Domando che mi sia permesso astenermi dal votare sopra questo emendamento.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1864.

Presidente. Allora abbia la compiacenza di uscire dall'aula.

Senatore **Stotto Pintor.** Molto volentieri.

Presidente. Suppongo che i signori Senatori siano a loro posto.

Prego i signori Segretari di fare l'enumerazione dei voti e di riferirla al Presidente perchè la proclami.

L'emendamento non è approvato.

Domani al tocco...

Voci diverse. Il numero, il numero dei voti.

Presidente. I voti sono 61 per l'emendamento Resel e 88 contrari.

Domani al tocco vi sarà adunanza pubblica per la continuazione della presente discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 6).

CXXII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Richiami dei Senatori Duchoqué e Pareto sul processo verbale* — *Proposta del Senatore Di Pollone* — *Dichiarazione dei Senatori Di Giovanni e Siotto-Pintor* — *Parlano in vario senso sulla proposta Di Pollone, i Senatori Farina, Scialoja, Pareto, Di Revel, Arrivabene, Gallotti* — *Incidente sulla medesima* — *La proposta è ritirata* — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione sull'articolo primo del progetto di legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria* — *Il Senatore Laconi ritira il suo emendamento* — *Proposta di aggiunta del Senatore Plezza oppugnata dal Ministro delle Finanze* — *Replia del Senatore Plezza* — *Adozione dell'articolo 1* — *Osservazioni del Regio Commissario contro la proposta del Senatore Plezza* — *Risposta del Senatore Plezza* — *Reiezione della proposta* — *Approvazione dell'articolo 2* — *Cenno di una petizione relativa all'articolo 3, fatta dal Senatore Lausi (Relatore)* — *Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9* — *Cenno di altra petizione sull'articolo 10* — *Parole del Ministro delle Finanze* — *Adozione degli articoli 10, 11 e 12* — *Proposta di un nuovo articolo del Senatore Plezza combattuta dal Ministro delle Finanze* — *Reiezione della medesima* — *Approvazione degli articoli 13 e 14 e dei quadri A B* — *Appunto del Senatore Parito al quadro C* — *Emendamento del Senatore Plezza relativo alla parola eccutera* — *Osservazione dei Senatori Ricci e Vesme sull'art. 45 del Regolamento* — *Mozione del Senatore Scialoja* — *Il Senatore Plezza ritira l'emendamento* — *Approvazione del quadro C* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze e del Senatore Di Revel* — *Eccitamento del Senatore Bevilacqua* — *Nita dei progetti di legge da riferirsi* — *Istanza del Senatore Martinengo (Relatore delle petizioni)* — *Fissazione dell'ordine del giorno per domani* — *Approvazione a squittinio segreto della legge relativa al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, il Commissario regio ed il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene anche il Ministro della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

Senatore Pareto. Domando la parola sul processo verbale.

Presidente. Prima ha la parola il Senatore Duchoqué poi il Senatore Di Giovanni.

Senatore Duchoqué. Ieri parlando del canone gabelario, dissi constarmi da un documento ufficiale che aveva sott'occhi, che a quel peso in uno dei scorsi anni per la cifra di circa quattro milioni era stato soddisfatto altrimenti che in forma di canone gabelario.

Questo io poteva dire e dissi sulla fede di quanto è asserito nella relazione colla quale la prima volta fu presentato alla Camera dei Deputati il progetto di legge sul dazio consumo in data 7 giugno 1862.

Comprende facilmente il Senato come questa cifra

non poteva desumersi dalla contabilità dello Stato, onde io non aveva modo di verificare nè nella contabilità del Ministero delle Finanze nè nella contabilità della Corte dei Conti, e doveva cercarne dagli uffici nei quali possono trovarsi raccolte le contabilità dei comuni.

Infatti, comunque io avessi già formato ieri la mia convinzione intorno al nuovo peso che va ad imponersi colla presente legge sulle varie provincie e così sulle antiche provincie continentali del Regno, e sebbene per queste già mi fossi fatto un criterio sufficiente intorno a quella parte di conguaglio che va a verificarsi tra le tre imposte fondiaria, personale mobiliare e canone gabellario, pure a maggiore ed esuberante riscontro, mi diressi agli uffici del Ministero dell'Interno, dove potevo credere trovarsi bastanti elementi intorno alle contabilità comunali, per intendere i modi nei quali negli ultimi anni fosse stato pagato il canone gabellario dai comuni al Governo. Mentre ero qui in seduta, ebbi risposta che egli mancavano i dati ufficiali che cercavo, ma che erano registrati nella relazione colla quale fu presentata alla Camera la legge del dazio di consumo. Questa richiamai dalla Biblioteca nostra; ed avendo allora ch'esto la parola, comunicai al Senato, cavata da quella relazione, la cifra sopra riferita, come può vedersi a pagina 5 di quella relazione.

Però questa mattina, dubitando dell'esattezza di tale cifra, ho fatto personalmente altre indagini, e sebbene le contabilità ufficiali dello Stato non abbiano, come ho detto, alcun dato intorno a ciò, pure ho trovato esistere nel Ministero delle Finanze una statistica fatta in uno dei scorsi anni che ha colla cifra totale del canone gabellario messa a parte quella che veniva soddisfatta con addizionali sulle imposte dirette o con altre rendite comunali.

Ora la cifra per quella statistica che ha caratteri di molta esattezza, non corrisponde alla relazione ministeriale poc' anzi da me citata, e sebbene la differenza comunque grande non alteri per niente le conclusioni del mio ragionamento che restano salde intorno alla comportabilità del nuovo peso, pure per il rispetto che io debbo al Senato, sento dover fare questa rettificazione.

Secondo la statistica che mi è stata mostrata e per l'anno al quale si riferisce, i Comuni si sarebbero rimborsati per via di abbonamenti di esercizio e di appalto del canone gabellario in L. 4,225,568 93, ed avrebbero provveduto al rimanente pagamento del canone gabellario che era di L. 6,170,690, con sovrapposta alle contribuzioni dirette e con altri redditi per la concorrenza di L. 1,945,121 07.

Senatore **Farina**. Accetto con molta soddisfazione la rettificazione, perchè riduce di oltre la metà quello che era stato indicato.

Presidente. La rettificazione del signor Senatore Duchoqué sarà inserita nel processo verbale.

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Quando ieri si domandò la votazione per divisione, io feci la proposta che fossero stampati i nomi dei votanti da una parte e dall'altra.

Non vedo nel processo verbale che sia fatto cenno di questa mia proposta. Siccome importerebbe che fosse fatto cenno che io desideravo che si stampassero i nomi, così vorrei che questo fosse inserito nel processo verbale; tanto più che vorrei sapere qual esito ha avuto questa proposta, perchè sebbene non la si votasse positivamente, pure vi fu quasi l'assenso del Senato che si sarebbero stampati i nomi.

Presidente. Domando scusa al signor marchese Pareto; non ci fu questa decisione del Senato.

Dopo che il signor Senatore Pareto aveva parlato in quel senso, il signor Senatore Di Pollone disse che aveva notato quelli che avevano votato per il sì e quelli per il no. Allora io, custode del Regolamento ed osservatore del medesimo, feci avvertire che in esso, quando si tratta della votazione, non c'è la condizione che s'inscrivano nel processo verbale i nomi di quelli che hanno votato in un senso o nell'altro.

Siccome le norme relative alla votazione del Senato sono testuali, e non si può nè aggiungere nè detrarre, non si è fatto altro che osservare il regolamento.

Del resto l'osservazione del Senatore Pareto sarà inserita nel processo verbale.

Ha la parola il signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Quando il signor Senatore Pareto fece la sua proposta io l'appoggiai, e mi ricordo di essere stato giustamente corretto dall'onorevolissimo signor Presidente, in quanto che io domandavo una votazione, la quale non si trova nel regolamento, cioè che si rispondesse per appello nominale sì o no. Non è men vero però che spiegando meglio il mio concetto, io dissi, che non intendevo punto che si facesse questa votazione; intendevo bensì che quelli che voterebbero in favore avrebbero votato per il sì, e quelli che voterebbero contro avrebbero votato per il no, e facevo nel tempo stesso un appello al Senato acciò volesse autorizzare che si pubblicassero i nomi dei votanti.

Su questa mia osservazione, se mal non mi appongo, mi pare che il Senato, come diceva l'onorevole Senatore Pareto, non abbia pronunziato un voto, ma si sia quasi ad unanimità dichiarato assenziente; ed io ero talmente convinto di ciò che ho accuratamente redatta la nota di quei Senatori che hanno votato in favore dell'emendamento....

Senatore **Stotto-Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**..... e spero che non si vorrà dissentire che questa nota venga inserita nel *Giornale Ufficiale*. Questo io domando, e prego l'onorevolissimo signor Presidente a sottoporre questa mia proposta ai voti del Senato.

Presidente. Siamo ora fuori della discussione sul processo verbale, perchè questo porta ciò che si è detto e non ciò che s'intende che il Senato faccia.

Quando il signor Senatore Pareto annunziò quella

sua idea, quando il Senatore Di Pollone diede quella spiegazione, io addussi, come ho già detto, le norme del regolamento.

Io non so sino a qual punto il Senato intenda con un voto particolare di aggiungere adesso alle norme del regolamento.

Se c'è una domanda formale la metterò ai voti. Avverto però il Senato che ove si formuli una proposta precisa, onde nel *Giornale Ufficiale* vengano indicati i nomi di quelli che votarono per il sì e di quelli che votarono per il no, si va contro o almeno oltre i termini del regolamento.

Ha la parola il Senatore Di Giovanni.

Senatore Di Giovanni. Valendomi della facoltà conceduta dall'articolo 28 del Regolamento pregherei che nel processo verbale sia fatta espressamente menzione del mio voto a favore dell'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Di Revel, Farina ed Arnulfo.

Presidente. Sarà posta nel processo verbale la dichiarazione del signor Senatore Di Giovanni.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor ha la parola sul processo verbale.

Senatore Siotto-Pintor. Non sul processo verbale, ma per fare una dichiarazione.

Io sento il bisogno di fare una esplicita dichiarazione in faccia al paese e in faccia al Senato, e palesare il motivo pel quale....

Presidente (*Interrompendo*). Avrà la parola subito dopo; la sua è dichiarazione personale, mentre ora siamo sul processo verbale.

Le osservazioni fatte saranno tutte inserite nel processo verbale.

Posto ciò, interrogo il Senato se voglia approvarlo quale fu presentato.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Come io diceva poco fa, intendo di dichiarare al Senato i motivi per quali ho creduto di dovermi astenere dalla votazione nei partiti messi ai voti nella tornata di ieri.

Io mi sono astenuto dal partito per la votazione segreta perchè credeva e credo che ciascuno di noi aver debba ed abbia il coraggio della propria opinione. Mi sono astenuto dal votare per lo emendamento proposto dai signori Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina perchè il signor Ministro delle Finanze disse e replicatamente disse che aveva ecco tale una panacea (che avrebbe espresso nel corso della discussione), da rendere soddisfatte le provincie dell'antico Stato.

Questi sono i semplici e chiari motivi per quali ho creduto di astenermi dal pigliar parte a quelle votazioni.

Ora poi; affinchè nessuno mi possa con apparenza di ragione collocare tra gli angeli di Dante che non furono fedeli nè ribelli a Dio, ma per sè furono, di chiaro nettamente che, poichè insino a questo momento il signor Ministro delle Finanze non ci ha palesato il

modo e la misura dell'alleviamento che prometteva alle provincie dell'antico Stato, la Sardegna compresa, voterò contro l'art. 1.

Dopo che il signor Ministro ci paleserà questa sua incognita panacea, se essa a me piacerà, voterò lo assieme della legge, se non mi piacerà, a nessun patto non la voterò.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Siccome la mia proposta non pare che incontri l'aggiudimento dell'onorevolissimo nostro Presidente, non volendo io mettermi in opposizione colla sua esperienza e colla sua volontà, dichiaro che io mi riservo il diritto di far pubblicare nei giornali la nota che io aveva con tutta cura redatta. (*Rumori*).

Presidente. Sono costretto a protestare mio malgrado non dirò contro ma verso le parole dell'onorevole amico e collega il Senatore Di Pollone.

Non spetta a me di avere una volontà quando si tratta di mettere ai voti una proposta; io debbo solamente collocare la questione nei suoi precisi termini.

Per me sono indifferenzissimo a che si ponga in votazione qualunque proposta che possa emanare dai nostri colleghi; ma io dovevo spiegare il perchè ieri avevo opinato che non si dovessero inserire nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi, ed ora ne spiego nuovamente il perchè. Le parole per la votazione nel regolamento sono tassative; conseguentemente quando si vuole aggiungere qualche cosa concomitante o susseguente alle forme di votazione si va oltre al medesimo. Io non ho detto altro.

Prego il signor Senatore Di Pollone a non credere che io sia per nulla contraddicente alla sua intenzione di fare una proposta; ma prego egualmente il Senato di avvertire che questa proposta sarebbe come una disposizione oltre al disposto del regolamento in una materia che, ripeto, dev'essere tassativa; poichè se mi si permette che aggiunga un epiteto che credo non fuori di luogo, la forma di votazione nei Parlamenti è sacrosanta.

Senatore Farina. Io apprezzo altamente le ragioni messe innanzi dall'onorevole signor Presidente; ma parmi che il motivo impellente della votazione pubblica essendo quello che ognuno conosca il modo di votare di tutti i membri del Senato, questa pubblicità debba completarsi per mezzo della stampa, la quale non è che il complemento della pubblicità che ha la votazione medesima nel seno dell'assemblea in presenza del pubblico che assiste alla seduta.

Parmi dunque, che atteso il silenzio del regolamento a questo riguardo, non sarebbe fuori di proposito che si sentisse se il Senato opina che si debba o non si debba ufficialmente pubblicare la lista di quelli che hanno votato sulla legge della quale si tratta; per conseguenza se il signor Presidente lo crede lo pregherei di volere interpellare su ciò il Senato onde dichiarare quale sia il suo intendimento.

Con ciò, se il signor Presidente permette, io osserverò che non mi pare vi sia violazione in niente del regolamento non essendo che un'aggiunta suggerita, dirò così, dalla straordinarietà della cosa e dalla poca abitudine che si ha di una votazione consimile a quella di ieri in questo recinto, giacchè, dacchè io ho l'onore di farne parte, è la prima volta che ho visto una votazione fatta a questo modo. Mi pare quindi opportuno, ripeto, che il complemento della votazione stessa sia quello di avere la pubblicazione nel paese colla stampa dei nomi nel *Giornale Ufficiale*, come l'ha avuta in quest'aula per la presenza del pubblico che ha assistito alla seduta.

Presidente. Metto ai voti questa proposta colla riserva di una parola, cioè che non è come complemento della votazione. Questo non è e non può essere, poichè la votazione fu completa e non può avere altro complemento.

Il signor Senatore Farina propone al Senato che i nomi dei Senatori che votarono nell'uno o nell'altro senso sull'emendamento dei signori Senatori Di Revel, Aruffo e Farina, sieno inseriti nel *Giornale Ufficiale* tra gli atti del Senato.

Senatore Scialoja. Il Senato rammenterà che io sono stato il primo rivoluzionario in quest'assemblea, poichè contro la consuetudine del Senato subalpino, domandai nella discussione della legge sulla Banca il voto per divisione. Siccome suole avvenire delle domande che si fanno per la prima volta, tutti credettero che fosse se non d'impossibile almeno di difficile esecuzione: ma cominciò l'orecchio dei Senatori a sentir questa domanda, e ieri quando fu ripetuta da altri, non giunse più nuova, e fu accolta con mio grande soddisfacimento. Il Parlamento che dà legge a tutti gli altri col suo esempio, il Parlamento inglese ha per modo ordinario di votazione, quello che noi diciamo per divisione; e noi medesimi potemmo vedere, come sia di facile esecuzione, quantunque fatta per la prima volta. Ma la divisione è altra cosa, o Signori, della votazione per sì e per no, cioè quella che è in uso nell'altra Camera del nostro Parlamento, e che forse è più conveniente alle Camere elettive.

Io credo adunque che l'onorevolissimo nostro signor Presidente ha perfettamente ragione, quando dice che il nostro regolamento non consente che tre modi di votazione, cioè: la votazione per squittinio segreto, la votazione per alzata e seduta, e la votazione per divisione. La quarta specie di votazione per sì e per no, se si volesse introdurre nel nostro regolamento, si avrebbe bisogno di aggiungervi un articolo, il quale dovrebbe proporsi al Senato e fare tutto il giro che il nostro stesso regolamento richiede per qualunque mozione di tal natura.

Queste cose nella mia bocca non possono avere alcun significato rerondito, poichè io chiesi la divisione in altra occasione, ma non sono stato di coloro che la chiesero ieri. Soltanto noto che sono tanto solleciti della

pubblicazione dei nomi molti fra coloro che ieri chiesero lo squittinio segreto, certo per rendere più breve quella votazione che oggi vorrebbero tardivamente allungare. Quanto a me, sebbene io tenga per la votazione pubblica, cioè manifesta, credo che la proposizione della pubblicazione dei nomi non possa essere oggi improvvisamente sottome-sa al Senato, come quella che concerne un nuovo modo di votazione.

Ma, Signori, sia pure che il Senato decidesse che si pubblicino i nomi; come potrebbero questi nomi essere indicati, se ieri nel momento della votazione non ne fu preso nota? Sarebbe una lista arbitraria fatta dall'ufficio di Presidenza sulla sua semplice memoria, ed io non credo che questo possa essere per nulla consentito.

Io ho votato contro l'emendamento, e sono certissimo che qualunque di quei nostri colleghi che han votato, sia pro sia contro, sarebbe disposto a dire ad alta voce quale fu il suo voto. Ma a me sembra che non si possa violare il regolamento per fare cosa da esso non permessa, e che in ogni modo anche volendo violare il regolamento, sarebbe impossibile secondare in fatto la domanda sulla quale s'insiste.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Pareto. Ho domandato la parola.

Presidente. Prima è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Parli pure il Senatore Pareto.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Faccio osservare che se noi desideravamo lo squittinio segreto non era per celare il nostro voto, ma per altra ragione; però una volta che si era fatta la votazione desideravano la pubblicità, perchè da ciascuno si voleva conosciuto il proprio voto, per conseguenza se non si pubblicherà il nome dei Senatori, io domando al signor Presidente che sia pubblicato il mio nel processo verbale d'oggi per il sì, come avendo votato ieri in favore dell'emendamento.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Prima la parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore Arrivabene. È per dire una parola conciliatrice.

Presidente. L'avrà dopo. La parola spetta al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io confesso che mi sono sentito commosso quando l'onorevole Scialoja è venuto fuori dicendo che le nostre orecchie si erano assuefatte alle parole di voto per divisione solo dopo che egli le aveva pronunciate, quasi che fosse dovuto alla presenza dell'onorevole Scialoja il riconoscere e praticare il nostro regolamento.

Questa domanda si era già mossa altra volta, prima ancora che il Senato avesse il piacere di annoverare il signor Senatore Scialoja fra i suoi membri; se non fu ammessa, fu appunto per la difficoltà di attuare il modo di tale votazione, e l'esperienza di ieri ha dimostrato come ci volessero tre quarti d'ora per sapere quanti e

quali erano i Senatori che votavano dall'una o dall'altra parte.

Dopo di ciò mi preme assai di dichiarare nuovamente quello che ieri dissi quando corsi a proporre lo squittinio segreto, che cioè non era menomamente pensiero né per parte mia, né per quella dei miei Colleghi di celare il nostro voto. Su questa mia dichiarazione si elevò anzi, mi pare, un'espressione di fiducia del Senato in grande maggioranza acciò nessuno sospettasse questi sentimenti; quindi mi pare che avrebbe potuto l'onorevole Scialoja astenersi dal farvi allusione. Se poi domandiamo la pubblicazione dei nomi non è al certo per violare il regolamento, ma è appunto perchè il regolamento dicendo nulla su questo particolare, noi crediamo senza violarlo poter domandare questa pubblicazione. Noi la vogliamo appunto per dimostrare qual era il nostro vero sentimento, e quando ci siamo sottoscritti in numero di 16 sulla nota che venne letta dal signor Presidente, non sapevamo né gli uni, né gli altri quale sarebbe il nostro voto.

Come ebbi a dichiararlo ieri, non avevamo altro intendimento che quello di assicurare la realtà del voto, e di poter riconoscere con certezza quanti erano favorevoli all'emendamento, quanti erano contrari.

Il voto per alzata e seduta che precedette non ebbe che un voto di differenza nella prima prova; nella seconda volta che il Senato si decise in favore del voto per divisione, non vi furono che tre voti di maggioranza; quindi si vede che ben a ragione lo squittinio segreto presenta maggiore convenienza e sicurezza; ed ecco il motivo pel quale noi l'abbiamo con istanza domandato. Quando però il Senato si decise in favore del voto per divisione, onde dimostrare che il nostro intendimento non era di porci all'ombra del segreto, e che non temevamo la luce abbiamo domandato la maggiore pubblicità possibile coll'inserzione del nome dei votanti nel *Giornale Ufficiale*.

Senatore **Farina**. Quando io mi sono opposto alla domanda dello squittinio per divisione, si fu appunto perchè sapeva che sebbene questo modo di votazione fosse stato introdotto nel regolamento, non vi era poi la predisposizione opportuna per effettuarlo, come lo è in Inghilterra molto male a proposito citata in questa circostanza, perchè se là si diede luogo di frequente a quel voto, sono predisposti e i locali e le persone che scrivono precisamente il nome di coloro che votano, ed è preveduto quell'inconveniente del quale si fa adesso un argomento ed un'arma il Senatore Scialoja per combattere gli effetti della stessa sua proposizione.

Per conseguenza io credo che siccome in questo genere di squittinio lo spirito non può essere che quello di conoscere separatamente qual sia il voto dei componenti l'Assemblea, così io stimo che lungi dall'essere in opposizione collo spirito di questo genere di votazione, la mia mozione sia il complemento della stessa.

Trovo poi assolutamente insussistente il dire che ciò

combatte le disposizioni del regolamento, mentre in esso non vi è parola in proposito.

Acciò il regolamento avesse il suo complemento, sarebbe stato opportuno che le cose fossero state disposte come sono in Inghilterra; ma queste disposizioni aggraziatamente non esistendo nel nostro Parlamento, io credo che, attesa la gravità della circostanza, e attesa la condizione nella quale ci troviamo di non aver predisposti gli uffici per tale oggetto, il complemento si possa ottenere pubblicando la lista dei membri che votarono pro o contro.

Presidente. A suo tempo metterò ai voti la proposta del Senatore Farina.

Osservo intanto al Senatore Farina che non ho mai detto che quest'iscrizione combatte il regolamento: ho detto solo che è oltre al regolamento. Io intendo che si sappia che non faccio osservazione veruna contraria a questa domanda, ma solamente ne pongo davanti al Senato il limite naturale, e la corrispondenza al regolamento.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. L'onorevole Senatore Scialoja ha detto che il regolamento offre tre mezzi di votazione; io credo invece che non ne presenti che due, una pubblica, l'altra segreta. La pubblica ha luogo in due modi cioè o per alzata e seduta o per divisione.

Sicuramente il sistema di votazione per divisione stato sperimentato ieri presenta poca facilità; laddove in Inghilterra si applica molto facilmente, perchè prima di tutto si fanno uscire dall'aula coloro che sono estranei alla Camera o dei Deputati, o dei Lords e ne sono buttati fuori anche poco cortesemente dagli uscieri: quando poi rimangono in sala i soli Deputati o Lords, allora gli uni escono da una parte e gli altri dall'altra del seggio del Presidente, e la numerazione fatta nell'uscita degli uni e degli altri costituisce il voto della Camera.

Quindi io dico: o è una votazione segreta, ed allora i nomi debbono essere taciuti, od è una votazione pubblica ed allora i nomi dovrebbero essere pubblicati.

Non perciò verrò nella sentenza del mio amico l'onorevole Senatore Farina con cui fummo d'accordo in tutta questa discussione; in questo momento sono costretto di scostarmi da lui.

Delle due argomentazioni poi fatte dall'onorevole Scialoja, l'una l'adotto completamente, l'altra la respingo, che anzi la ritorco contro chi l'ha adotta.

Egli disse: come va che coloro che hanno domandato ieri la votazione per scrutinio segreto ora vogliono la pubblicazione dei nomi? Ed io dico alla mia volta, come va che coloro i quali ieri hanno domandato la votazione pubblica ora non vogliono che i nomi siano pubblicati?

Io mi trovo poi consenziente coll'onorevole Scialoja in questo, che ora che la votazione è compiuta non è più possibile di accertare quali abbiano votato pro, quali

contro l'emendamento, in quanto che per ciò fare bisognerebbe rinnovare la votazione.

I signori Segretari del Senato credono di essere certi di potere mettere alla sfilata i 61 nomi che hanno votato in favore dell'emendamento ed essere egualmente certi che nessuno venga a reclamare?

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Conferendo con alcuni miei colleghi intorno al voto dato da questo o da quell'altro, io ho trovato che c'era incertezza, e credo che eguale incertezza possa trovarsi nei segretari del Senato, i quali avrebbero il dovere di dare questo giudizio.

Quindi è mio avviso che pubblicando questi nomi arrischieremmo di non farne una enunziatione esatta e dare luogo a richiami pro o contro; il che io credo assolutamente inopportuno.

Signori, noi sappiamo ognuno come abbiamo votato; ognuno risponda in faccia al paese di ciò che ha fatto.

Presidente. La parola spetta al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi sembra che ci sia una difficoltà materiale per ottenere la designazione di chi ha votato nell'un senso o nell'altro, e credo che i signori Segretari sarebbero incapaci di dire chi ha votato pro e chi contro.

A me sembra che si ha un mezzo per rendere possibile questo accertamento, ed è quello indicato dall'onorevole Senatore Di Giovanni.

Ognuno faccia iscrivere nel processo verbale il proprio nome colla indicazione se abbia votato pro o contro, e sarà così tolto ogni dubbio o contestazione.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Non abuserò dei momenti del Senato, volevo solo rispondere all'argomento dell'impossibilità d'arrivare a conoscere realmente chi abbia votato in un senso e chi in un altro.

Suppongo, che per avventura ad un qualche Senatore sia venuto in mente di redigere una nota di quelli che hanno votato o pro o contro colla maggiore esattezza possibile.

Ora io domando se questa nota fosse depositata qui in Senato, i Signori Senatori potrebbero dire se è o no esatta. (*agitazione.*)

Il fatto sta ed è, che è una questione di buona fede; io faccio appello ai Senatori che mi stanno dirimpetto se essi si dimostrano assenzienti a questa votazione, o se mai mi sono ingannato.

Presidente. La parola spetta al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Io desidero e accetto che si faccia quello che il Senatore Arrivabene ha proposto, cioè che ognuno faccia iscrivere nel processo verbale qual è stato il suo voto. Ed io da questo momento domando che il mio nome vi sia inserito, perchè anche io desidero che il mio voto sia noto a tutti (*agitazione.*)

(L'Oratore sospende di parlare per alcuni momenti.)

Non credo possa farsi altro caso perocchè qualunque mutamento non potrebbe farsi nel regolamento senza che prima se ne metta la proposta all'ordine del giorno e poi sia votata dal Senato.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Se il signor Senatore Gallotti intende di fare una proposta di aggiunta al regolamento, la faccia, e sarà posta in discussione; ma quanto al desiderio personale di far inserire il proprio nome nel processo verbale, questa è una questione individuale.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine: non desiderando in questa circostanza di mettermi in contraddizione coll'opinione dell'onorevole Senatore Di Revel, io credo opportuno di ritirare la mia proposta.

Presidente. La proposta essendo ritirata, si dà lettura.....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non parlerò più sulla proposta del Senatore Farina, perchè è ritirata; ma perchè le parole del Senatore Di Revel hanno una grande autorità, non vorrei che nel processo verbale rimanesse un precedente, il quale in avvenire potesse essere invocato per impugnare la domanda di votazione per divisione.

Per questo fine soltanto io chiedo al Senato il permesso di fare un'osservazione sulla prima parte del discorso dell'onorevole Senatore Di Revel.

Egli ha cominciato dal dire che non sono tre i modi di votazione, ma due, uno pubblico ed un altro segreto; e perciò chi ha domandato la divisione, ha domandato il voto pubblico, ed ora è in contraddizione con se medesimo se oggi si oppone alla pubblicazione dei nomi.

Mi duole il dirlo, ma il suo argomento implica una contraddizione: perocchè quando egli dice che la votazione per divisione e quella per alzata e seduta sono sostanzialmente la medesima cosa, perchè sono voto pubblico e poi aggiunge che il voto pubblico porta per necessaria conseguenza la pubblicazione dei nomi dei votanti; egli ammette implicitamente che anche quando si vota per alzata e seduta, si possa dimandare la pubblicazione de' nomi di coloro che espressero il loro suffragio con questa forma di voto pubblico, che egli crede essenzialmente identica a quella del voto per divisione.

Ma siccome la pubblicazione dei nomi è contraria a quel modo di votazione pubblica che si chiama per alzata e seduta, così dal sillogismo stesso del signor conte Di Revel deduco che sia contraria a quell'altro modo di votazione che si chiama per divisione.

Voci. Sì, sì, sì. No, no.

Senatore Scialoja. Ve lo dimostrerò con un esempio. Nel Parlamento inglese, o Signori, dove il voto

per divisione è in pratica quotidianamente, è tra le altre cose permesso il voto per coppia.

Spiegherò che cosa è questo voto per coppia.

Così nella Camera dei Lords come nella Camera dei Comuni, quando si dee procedere alla votazione, se due votanti si comunicano a vicenda il voto e convengono che l'uno voti pro e l'altro contro, escono accoppiati, ed i contatori de' voti li notano uno pel sì l'altro pel no, senza indagare quale dei due sia per l'affermativa e quale per la negativa.

Veggano dunque come in tal caso sia impossibile pubblicare la lista dei nomi de' votanti.

Con ciò non voglio dire che un Senatore non possa far qui la proposta di apportare al nostro regolamento un'aggiunta per la quale si ammetta la votazione per appello nominale, e la pubblicazione dei nomi dei votanti.

Ma dico soltanto che oggi questa forma non è nel regolamento, e che non si può affermare che sia implicitamente compresa nella votazione per divisione.

Quindi io non mi oppongo alla pubblicazione dei nomi, se non perchè contraria all'indole della votazione per divisione. E m'importa che non si faccia confusione e che non si venga poi a pretendere che nell'avvenire la votazione per divisione implichi l'obbligo di pubblicare il nome dei votanti; perchè temo che un giorno coloro i quali tengono opinione contraria alla mia, se ne facciano essi medesimi un'arma per opporsi a quelli che altra volta domandassero la votazione per divisione. E perciò ho preso la parola per dichiarar quello che a me pareva un equivoco.

Senatore **Di Revel**. Lascio il Senato giudice se io abbia equivocato.

Presidente. Adesso mi pare che l'incidente sia compiutamente esaurito.

Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, **Segretario**, **Cibrario** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3530. La Giunta municipale di Mulassa (Emilia) sottopone al Senato alcune considerazioni intorno allo schema di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, con istanza che venga diminuito il contingente assegnato al circondario di Pontremoli. »

« 3531. Il Consiglio comunale di Acireale, provincia di Catania, porge al Senato motivate istanze perchè voglia respingere il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. »

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione dell'articolo primo del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, e per primo verrebbe in votazione l'emendamento proposto dal Senatore **Laconi**, al quale perciò do la parola.

Senatore **Laconi**. In seguito alla votazione di ieri, credo opportuno di ritirare il mio emendamento,

perchè sarebbe far perdere inutilmente il tempo al Senato.

Prego il signor Presidente che la tabella da me presentata sia inserita negli atti del Senato, perchè fa parte integrale delle mie parole.

Presidente. La tabella farà parte degli atti del Senato come documento.

Essendo ritirata la proposta del signor Senatore **Laconi**, e nessun'altra essendovene sull'articolo primo, lo porrò ai voti.

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Piazza**. Intendo di proporre un'aggiunta all'articolo primo, e siccome non vorrei che mi fosse opposto che essendo votato l'articolo non è più lecito proporre emendamenti, avverto perciò prima il Senato....

Presidente. Se è un'aggiunta, il Regolamento prevede il caso e dice che le aggiunte si possono proporre anche dopo votato l'articolo.

Senatore **Piazza**. Ma siccome è un'aggiunta di un tenore....

Presidente. Allora abbia la bontà di mandarla al banco della Presidenza.

(Il Senatore **Piazza** manda la sua aggiunta.)

Mi pare che il Senatore **Piazza**, che ha mandato questa proposta al banco della Presidenza intenda farne un articolo, perchè vedo che c'è l'intitolazione *Articolo*.

Senatore **Piazza**. Può andare come aggiunta a quest'articolo o come altro articolo se si crede.

Presidente. Ora ne darò lettura al Senato affinché sappia di che si tratta e poi si passerà all'articolo primo del progetto, e quindi si ritornerà sulla sua proposta.

La proposta del Senatore **Piazza** sarebbe concepita nei seguenti termini:

« Nei circondarii nei quali risulta dalle tavole che servirono di base alle operazioni della Commissione, che la superficie censita è maggiore della geografica, il Governo dovrà appurare la cosa e constandogli della verità dell'errore, dovrà diminuirsi la quota di quel compartimento catastale della somma di tributo calcolata sui beni non esistenti. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo di aver dato di questa cosa una spiegazione sufficiente e abbastanza chiara. Mi duole di vedere che o non è stata compresa, o non si è voluta comprendere. Io ho pregato quei signori che avevan fatti questi appunti di esaminare che ciò non aveva avuto nessunissima influenza nei calcoli della Commissione; si è citato l'*aperçu Despine* se non erro, e siccome l'*aperçu Despine* portava delle superficie le quali corrispondevano alle antiche circoscrizioni che dopo son state mutate, ne è avvenuto che confrontando quelle tabelle del *Despine* dove non

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1864.

si era messa quest'avvertenza, si è fatto l'appunto che la superficie geografica era inferiore a quella censita.

Questa citazione della superficie geografica non ha, lo ripeto, avuto nessunissima parte nei calcoli della Commissione, di modo che ciò che domanda il Senatore Plezza è assolutamente destituito di fondamento

Presidente. Ha la parola il Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Io ho sentito benissimo e ritenuto ciò che ha detto l'onorevole signor Ministro nel suo discorso dell'altro giorno, quando ha detto precisamente quello che ripeto oggi.

Io mi sono fatto carico delle sue parole ed ho cercato di trovar le leggi per mezzo delle quali erano state mutate le superficie di questi circondarii; non avendo potuto trovare queste leggi, ho creduto che il signor Ministro fosse in errore o che si fosse servito di quell'argomento più come argomento oratorio che come una realtà; perchè le superficie delle provincie non si potevano negli antichi Stati mutare che per legge. Per quanto mi consta non esistono queste leggi che abbiano mutato le superficie delle provincie.

Egli vede adunque che non è che non si sia voluto capire; io ho capito ed ho fatto il possibile per appurare la cosa. Non essendo riuscito ad appurarla, propongo un'aggiunta all'articolo colla quale non si fa che conservare al Governo la via aperta per verificare se errore vi sia. Quando risulti che non vi sia errore non domando niente, e quando gli risulti che c'è errore e che fu assegnato un tributo a terreni che non esistono, allora io domando che quella parte di tributo sia cancellata.

Credo non sia domandare troppo quando mi limito a domandare al Governo che non diminuisca il tributo se non dopo avere accertato che i terreni pei quali fu calcolato non esistono.

Presidente. Il Commissario regio ha la parola.

Bramerei però che si accorciasse il più che possibile la discussione. Io ho dato lettura di quest'articolo perchè il Senatore proponente l'aveva domandata; dopo la votazione dell'articolo primo io interrogherò poi il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Plezza.

Se altri non domanda la parola sull'articolo primo, lo leggerò per metterlo ai voti.

• **Art. 1.** Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale è fissato in 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

» Il contingente di 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del Regno:

1. Piemonte	L. 20,079,106
2. Lombardia	» 17,717,478
3. Parma e Piacenza	» 2,508,719
4. Ex-ducatto di Modena	» 3,491,696

5. Toscana	L. 8,270,598
6. Ex Pontificio	» 11,570,675
7. Provincie napoletane	» 33,530,353
8. Isola di Sicilia	» 10,184,586
9. Sardegna	» 2,646,789

Totale L. 110,000,000

» Però negli anni 1864, 1865 e 1866 la ripartizione sarà fatta tra i singoli compartimenti delle seguenti proporzioni:

1. Piemonte	L. 18,679,876
2. Lombardia	» 19,110,295
3. Parma e Piacenza	» 2,776,087
4. Ex ducato di Modena	» 3,437,114
5. Toscana	» 7,820,040
6. Ex-Pontificio	» 12,027,271
7. Provincie napoletane	» 33,895,334
8. Isola di Sicilia	» 9,625,833
9. Sardegna	» 2,628,150

Totale L. 110,000,000

Se non si domanda la parola sul primo articolo che ho letto lo pongo ai voti.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarai.
(Approvato.)

Ora si passerà alla proposta del Senatore Plezza per vedere se è appoggiata, e dopo darò la parola al signor Commissario Regio.

Questa proposta dovrebbe formare piuttosto un articolo distinto.

Interrogo il Senato per vedere se sia appoggiata.

Cui l'appoggia, voglia alzarai.
(È appoggiata.)

La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Gli effetti delle diversità di superficie accennati dall'onorevole Senatore Plezza, e che furono ragione dell'emendamento da esso proposto, già l'onorevole Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, gli ha accennati e sono la verità. Queste differenze di superficie non hanno, non ebbero, non possono e non potranno avere alcun effetto nello stabilimento dei contingenti d'imposta, imperocchè queste differenze non si trovano altrove che nel lavoro di conguaglio censuario che io, come membro della Commissione, ho cercato di fare fra il Piemonte e la Lombardia, e l'altro lavoro di subriparto che ho tentato tra circondario e circondario delle antiche provincie di terraferma, lavori questi che furono poi assolutamente abbandonati sia nella fissazione del contingente generale dell'imposta di dette antiche provincie, sia nel subriparto delle medesime.

Ora che ho indicato che questa differenza di superficie non può avere nessun effetto, nè sul contingente delle antiche provincie piemontesi e liguri, nè sugli altri contingenti, permettetemi che vi dica come sor-

nero queste differenze tra la superficie censita e la geografica.

Le cause di questa differenza sono due. La prima è quella già accennata dall'onorevole Ministro delle Finanze, cioè, che in alcuni circondari si fecero variazioni di circoscrizione; l'altra causa d'errore proviene da ciò che le superficie censite furono desunte dal conosciuto *aperçu Despine*, il quale aveva ricavati i relativi dati da consegne raccolte dai comuni per mezzo della Commissione di statistica del 1835, mentre la superficie geografica, che a pagina 400 del volume degli atti voi troverete indicata per ciascun circondario delle antiche provincie, fu desunta dai dati che vi ha somministrati nel 1862 la Direzione generale di statistica.

Ora, o Signori, voi sapete che ultimamente ancora la direzione generale di statistica ha pubblicato un opuscolo intitolato: *Estensione territoriale del Regno d'Italia*, ed avrete osservato quali sieno le difficoltà che essa ha dovuto superare per accertare almeno con qualche approssimazione, non mai con esattezza geometrica, la superficie dei circondari.

Ora egli è naturale che tra i documenti ufficiali meglio elaborati, fatti da uomini competenti e principalmente per le antiche provincie piemontesi colla scorta dei calcoli e dei rilievi fatti dal Corpo Reale di Stato Maggiore queste superficie sieno più esatte, mentre quelle risultanti dall'*aperçu Despine* siccome erano fatte alla grossa e desunte dalle denunzie e dalle indicazioni date dai comuni non potevano presentare un uguale grado di esattezza.

Da ciò vedete, o Signori, non doversi stupire se questi due dati così incerti o di così difficile accertamento rilevati ed accertati alla distanza di quasi trent'anni l'uno dall'altro possano presentare qualche differenza fra di loro.

Quando io ho compilato questo stato ho visto che esistevano tali differenze, e vidi benissimo che in alcuni circondari la superficie produttiva o censita sorpassava la superficie geografica.

A questo stato di cose sarebbe stata per me semplicissima cosa il prendere i 25 circondari che si presentavano con una superficie normale e stabilire il rapporto ossia la differenza relativa che esisteva in media tra la superficie geografica e la censita, e quindi applicare questo rapporto ai cinque o sei circondari che si trovavano in tale situazione anormale e ridurre così la superficie censita dell'*aperçu Despine* in un rapporto adeguato ed inferiore a quella geografica testè indicata.

Ma una tale operazione sarebbe pur stata sempre un arbitrio che io non ho creduto conveniente di prendermi ed ho preferito di presentare quello stato tal quale mi risultava dai due documenti sovra accennati senza recarvi la benchè minima alterazione, tanto più che queste diversità sarebbero state corrette quando il lavoro che avevo presentato alla Commissione e poscia al Comitato fosse stato preso in considerazione.

Ma siccome esso fu abbandonato assolutamente e che si ricorse ad altri metodi per stabilire tanto il contingente generale quanto il subriparto, egli è questo il motivo per cui le cose sussistono tuttora in quello stato primitivo in cui furono iscritte.

Non ho sott'occhio la proposta di emendamento dell'onorevole Senatore Plezza, ma mi sembra dica che il Governo dovrà provvedere per diminuire i contingenti d'imposta in ragione di queste differenze di superficie. Io credo che questo sarebbe ingiusto ed impossibile, in quanto che primieramente i contingenti attuali quali furono coi rispettivi aumenti derivati dalle due ragioni, cioè dalla ragione del conguaglio e dalla ragione degli aumenti dai 104 ai 110 milioni non hanno nessuna relazione colle superficie nè geografiche nè censite. In secondo luogo perchè sarebbe impossibile alterare le cifre dei contingenti sopra dati così incerti e non controllati in nessuna maniera.

I contingenti vecchi e nuovi delle antiche provincie sono derivati dal principale così detto e dai centesimi addizionali ordinari quali furono fissati sin dal 1731 e successivamente nel 1818 senza rapporto di sorta colla superficie geografica o censita. Questo lavoro adunque proposto dall'onorevole Senatore Plezza sarebbe inutile, in quanto che si metterebbero a raffronto dati che non hanno rapporto fra di loro; sarebbe poi pel Governo assolutamente di impossibile esecuzione se si volesse appoggiare all'una od all'altra delle superficie per modificare e correggere i contingenti d'imposta, e per ciò prego il Senato a voler tenere nessun conto delle osservazioni fatte a questo riguardo dall'onorevole Senatore Plezza e del conseguente emendamento da esso proposto.

Senatore Plezza. A dir vero la risposta dell'onorevole signor Commissario Regio dovrebbe condurmi a fare una proposta molto più rigorosa, perchè egli ha provato evidentemente che il danno gravissimo esiste. Che cosa ha detto il signor Commissario Regio? Prima di tutto egli ha cominciato colla gratuita asserzione che sieno state variate le superficie delle provincie.

Ho già detto rispondendo all'onorevole signor Ministro che ho cercato le leggi concernenti queste variazioni e non ne ho trovato neppur una.

Ora le variazioni di superficie delle provincie negli Stati non si potevano fare che per legge. Sono 5 o 6 i circondari, dice l'onorevole Commissario Regio, dove esistono queste differenze, dove la superficie censita è maggiore della superficie geografica. Dunque il danno è provato.

Ma poi che cosa ha egli aggiunto? Vi prego di un momento di attenzione, e se non venite nella mia convinzione, non so s'io non abbia più la testa per ragionare.

L'onorevole Commissario regio ha detto che la Commissione governativa si è servita di un lavoro per la

superficie censita e di un altro per la superficie geografica.

Questo è perfettamente contrario a ciò che dice la Commissione stessa nei suoi atti a pagina 397, dove dice che, per stabilire un estimo delle provincie antiche, si è servita dell'*aperçu Despine* e non altro. Ma supponiamo che non sia vero; che cosa ha detto l'onorevole Commissario: Ha detto l'*aperçu Despine* dal quale fu tolta la superficie censita, è un *aperçu* che non ha certezza perchè fatto da un privato che ha raccolto dati che erano stati raccolti *ab antico* e può contenere degli errori. Invece vi è un altro lavoro che è quello della Commissione di statistica, il quale ha raccolto i dati in modo più esatto ed è da quello che abbiamo presa la superficie geografica.

Ma con queste parole non ha provato ad evidenza che la superficie censita sulla quale è stata fatta l'operazione di estimo nelle antiche provincie, a detta della Commissione a pag. 397, essendo la più ampia, contiene maggior terreno di quello che esiste, giacchè la superficie geografica desunta da un lavoro più esatto ne contiene meno, e che in conseguenza questa diminuzione è di tutta giustizia che debba farsi?

Io non so se non ragioniamo più daccchè è cominciata la discussione di questa legge. Ma se dopo le parole del Commissario regio non è provato che la superficie che servi di base ai calcoli di estimo delle antiche provincie è più grande della vera, perchè questa è più grande della superficie geografica, e questa superficie geografica risulta da un lavoro più esatto e più degno di fede, io non so più in che modo si possa ragionare. Altro non desidero se non che si sappia che non domando altro al Governo che di verificare l'errore e di rimediario quando lo trovi.

Presidente del Consiglio. Il Governo non può accettare un articolo per correggere un errore che non esiste.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La superficie indicata dal Senatore Plezza credo sia quella che servi di base alla fissazione della prima rendita censuaria nella relazione Annò in 73,157,208. Ora la rendita reale che servi di base al riparto...

Senatore Plezza. Ma che cosa vi entra mai la somma colla superficie? Nella pagina 397 è detto che si sono serviti per la stima della superficie dei dati di Despine e non di quelli della Commissione di statistica. Può provare che l'errore è stato corretto dopo che fu presa un'altra base di superficie, non che è stata combattuta la cifra del tributo, ma la base della superficie, la base del Despine, la quale il Commissario regio ha provato che è falsa, perchè la superficie Despine è maggiore della superficie della Commissione di statistica, che, a detta del Commissario regio, è giusta.

Io non capisco più niente. (*Harità.*)

Presidente. Metto ai voti la proposta di aggiunta fatta dal Senatore Plezza che ho letto.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Passo all'articolo secondo.

« Art. 2. I contingenti designati nell'articolo precedente verranno applicati in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nei compartimenti 3, 5, 7, 8 e 9.

» Nei compartimenti 2 e 6 i contingenti verranno applicati secondo i quadri A e B annessi alla presente legge.

» Pel compartimento 4 il Ministro delle Finanze applicherà il subriparto del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi e sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Gli aumenti d'imposta in conseguenza del subriparto non potranno oltrepassare in nessun caso il 50 per cento. »

(Approvato.)

« Art. 3. La imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1/2 per cento delle rendite imponibili determinate a norma della legge del 31 marzo 1851 vigente nelle antiche provincie.

» Il totale aumento d'imposta che è portato dalla presente legge sui terreni del compartimento numero 1 sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali.

» Però nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sull'imposta principale non ecceda 14 centesimi per ogni scudo dell'estimo comunale o consorziale. La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'erario coi proventi dei beni non censiti del compartimento n. 1.

» Questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865. »

Senatore Lauzi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, Relatore. Fra le diverse petizioni presentate al Senato, ve ne era una del comune di Piovera, il quale faceva osservare che sarebbe stato ingiusto che allo stesso comune non fosse applicato il beneficio della limitazione portato dall'articolo 2 dell'articolo 3, cioè che in ogni caso il contingente dell'imposta prediale non ecceda i 14 centesimi per ogni scudo di estimo, appoggiando quest'osservazione sulla circostanza che il comune di Piovera è di censo lombardo, e che apparteneva alla provincia di Voghera, dalla quale fu staccato solamente nel 1819.

Ora io credo di potere assicurare i potenti, che la loro domanda non ha nemmeno bisogno di essere sporta, giacchè le parole dell'articolo che stiamo discutendo comprendono necessariamente il comune di Piovera, daccchè il comune di Piovera è di vecchio censo lombardo.

Poichè nella legge non è detto *nei circondari*, ma *nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato, ecc.*

Ora io penso aggiungere dietro informazioni attinte a fonti ufficiali, e se occorresse, potrebbe confermare il mio dire l'onorevole Commissario regio, che la provincia di Tortona, meno tre comuni, è tutta di censo lombardo, e che per conseguenza coll'imparziale applicazione di quest'articolo, godrà del beneficio del quale il comune di Piovera desiderava appunto approfittare.

Presidente. Se non vi è alcun altro Senatore che domandi la parola sull'articolo 3 che ho letto, lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4 Per il 1864 il contingente del Comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione se questa eccede il triennio.

» La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 25 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle Commissioni comunali e consorziali ivi basate, sulle proposte degli agenti della finanza assistiti da periti delegati dal Ministro delle Finanze.

» Per il 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente.

» I Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti della finanza, e con le norme stabilite da Decreto reale, ripartiranno il contingente provinciale tra i Comuni o consorzi della provincia. L'aumento d'imposta così ripartito in nuovi contingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente salvo quelle rettifiche che ad istanza degli interessati e degli agenti della finanza fossero ammesse dalle Commissioni.

» Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascuno anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per il 1866 il Ministro delle Finanze, sulla base delle predette operazioni e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento numero 1. »

(Approvato.)

« Art. 6. In pendenza della prossima legge provinciale che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le provincie, la somma di sette milioni ora gravitante sul tributo fondiario delle provincie piemontesi, sarde,

lombarde, parmigiane e modenesi per rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovrapposta in ragione dei nuovi contingenti alle medesime assegnati.

» Le provincie toscane ed ex-pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali.

» Le provincie napoletane e siciliane conserveranno pure, in via provvisoria, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali in parte direttamente, ed in parte mediante rimborso allo Stato di L. 2.463,234 per le provincie napoletane, e di L. 768,813 per le provincie siciliane. »

(Approvato.)

« Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, nei compartimenti segnati coi numeri 2, 4 e 5 dell'art. 1 si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8, 9 lo Stato si rimborserà delle spese di esazione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale; e continueranno nel resto ad avere vigore nelle varie parti del Regno le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette. »

(Approvato.)

« Art. 8. Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito nell'articolo 1, ma non agli addizionali prescritti dagli articoli 6 e 7. »

(Approvato.)

« Art. 9. Mediante l'attuazione della presente legge cesseranno di aver effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nei varii compartimenti catastali, e che si descrivono nell'annesso quadro C. »

(Approvato.)

« Art. 10. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

» 1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato.

» 2. I cimiteri e le loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati.

» 3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze.

» 4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi.

» 5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

» Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della provincia.

Senatore Lauzi, *Relatore*. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, *Relatore*. Anche relativamente a quest'articolo è stata presentata una petizione di alcuni proprietari della città di Genova nella quale esprimono il timore che in conseguenza di una precisa esecuzione di quest'articolo potesse venir leso il diritto acquisito dai medesimi di non pagare l'imposta per un certo e determinato numero d'anni per i fabbricati eretti sul piano d'ingrandimento della città e di cui era condizione per disposizione sovrana che fossero esenti per un certo numero d'anni dall'imposta. Io credo che queste disposizioni generali non possano ledere i diritti acquisiti per particolare contratto da alcuni individui in base ad una legge.

Credo che il signor Ministro non mi smentirà su questo punto, oserci anzi dire che l'opinione del signor Ministro si è già pronunciata relativamente ad un'altra circostanza, quando il signor Ministro ha dichiarato, che in quanto agli acquirenti di beni adempribili in Sardegna non si poteva, appunto per non violare la legge di concessione, applicare l'imposta oggi stabilita.

La massima credo verrà applicata anche a quei possidenti della città di Genova, i quali, sono certo, avranno legittima soddisfazione dei loro diritti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente non è ad una legge già esistente che io feci allusione rispetto agli ademprivi, ma ad una legge che è sottoposta alla decisione del Senato. Nondimeno la questione alla quale si riferisce la petizione merita tutto lo studio e la più benevola attenzione, ed il Governo se ne occuperà quando sarà il caso.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 10, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 11. Dal 1 gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sia qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

» L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono.

» Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima. »

Se non si domanda la parola sopra quest'art. 11, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 12. Ai comuni e consorzi del compartimento numero 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo, secondo la popolazione risultante dal regio Decreto 10 maggio 1863, N. 1268. Questo con-

tingente andrà in beneficio dell'erario, a norma dell'articolo 3.

» I beni non censiti dello stesso compartimento dei quali parla l'art. 1 della legge 1 gennaio 1857, N. 1, compresi entro a comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso comune e consorzio.

» Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti il Ministro delle Finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire sopra di essi una imposta analoga a quella del rispettivo comune e del territorio confinante.

» Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento numero 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'erario a norma dell'articolo 3.

» Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie provincie del Regno fino alla generale perequazione censuaria. »

(Approvato.)

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Su che cosa?

Senatore Plezza. Intendo di proporre un articolo.

Presidente. Intende di proporlo fra il 12 e il 13?

Senatore Plezza. Fra il 12 e il 13.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore Plezza. L'articolo è del tenore seguente:

« Art. 13. In nessun caso l'imposta fondiaria pagata da un cittadino in un comune potrà oltrepassare il decimo della rendita fondiaria netta che egli possiede nel comune stesso. »

I motivi sono chiari, questo limite è stato accordato per l'imposta dei fabbricati, lo stesso limite è stato ripetuto nell'imposta sulla ricchezza mobile, io domando per i proprietari di beni stabili coltivi quella giustizia che è stata fatta agli altri contribuenti.

Presidente. Il signor Senatore Plezza propone un articolo che si intercalerebbe fra il 12, che è stato votato ed il 13.

Questo articolo sarebbe così concepito:

« In nessun caso l'imposta fondiaria pagata da un cittadino in un comune potrà oltrepassare il decimo della rendita fondiaria netta che egli possiede nel comune stesso. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi duole di dover rifiutare ricisamente questa proposta; e non farò meraviglia che io ciò faccia, se si considera che il fissare il limite del decimo della rendita fondiaria netta equivarrebbe non solo a capovolgere l'attuale legge, ma oltre di questo ad abolire tutti i centesimi provinciali e comunali e via discorrendo.

Oltre di che bisognerebbe trovare un sistema di determinazione della rendita fondiaria netta e di sinda-

cato; ed infine non tassare più del 10 0/0 di questa rendita.

Io credo di avere cogli esempi che ho citato l'altro giorno mostrato a quanto scenda l'imposta fondiaria in alcune provincie del Regno; e che proporzione abbia colla rendita imponibile.

Noi trattiamo di aumentare questa imposta nel conguagliarla; per conseguenza mi sembra che non occorran ulteriori parole per dimostrare l'assoluta impossibilità di far consistere la legge che vi è proposta coll'emendamento del signor Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Quanto alla prima osservazione dell'onorevole Ministro, che ciò impedirebbe i centesimi addizionali, la trovo giusta e domando che alla mia proposta si aggiunga che il limite da me proposto è solo per l'imposta regia.

Presidente. Abbia la bontà di aggiungerlo alla sua proposta.

Senatore Plezza. Quanto all'altra cioè all'impossibilità di determinare il decimo della rendita netta, potrei dire al signor Ministro che si dibatta questa questione coll'onorevole Commissario regio il quale ha provato che era facilissimo poter determinare con le norme della scienza dei catasti la rendita netta; egli lo ha provato, e lo ha provato, a suo credere, molto luminosamente, epperò se si può trovare la rendita netta, si può trovare il decimo della rendita medesima.

Del resto questi casi non possono essere molto frequenti, e quando accadranno, spetterà la risoluzione ai tribunali ed alle autorità competenti, le quali troveranno i modi per accertare la rendita, ma il venirci ad allegare in Senato che sia impossibile trovare il decimo della rendita netta, è cosa inconcepibile. Ma se non sapete trovare neppure la rendita, volete poi imporre la rendita; io non so più che criterio abbiate nella vostra testa per fare le leggi d'imposta.

Dichiarate a dirittura, che il Governo può prendere quello che vuole senza norma e senza limite, ed allora è inutile che noi veniamo qui a fare semblante di discutere leggi d'imposta.

Il signor Ministro disse che il limite da me proposto sconvolgerebbe ogni sistema d'imposta.

Domando forse un privilegio per l'imposta fondiaria? Io domando quel limite che è già accordato dal Parlamento e dal Governo all'imposta sulla ricchezza mobile.

Ora collo stesso sistema che si troverà il decimo sulla ricchezza mobile si riuscirà a trovare, mediante l'appoggio del Commissario regio, e le regole della scienza del catasto, la rendita netta ed il di lei decimo.

Mi pare, o Signori, che le ragioni esposte dal signor Ministro siano tanto deboli che il negare quest'atto di giustizia è veramente un dire che l'imposta sulla ricchezza fondiaria è la sola che debba essere esposta al bersaglio ed a tutti gli arbitrii del Governo senza freno e senza limite.

Presidente. Prego il signor Senatore Plezza a mandarmi la sua proposta compiuta, come ha detto di fare.

Ministro delle Finanze. Vorrei solo far osservare all'onorevole proponente che la rendita di cui si tratta non è la rendita di cui trattava il Commissario regio. Il Commissario regio parlava della rendita censuaria imponibile, ed egli parla della rendita netta di ciascun cittadino. Ora, non è una tassa sulla rendita che noi stabiliamo colla presente legge.

Presidente. Leggo la proposta del Senatore Plezza per vedere se è appoggiata:

« In nessun caso l'imposta fondiaria regia pagata da un cittadino in un comune potrà oltrepassare il decimo della rendita fondiaria netta che egli possiede nel comune stesso. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia alzarsi.
(È appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola su questa aggiunta d'articolo che verrebbe ad intercalarsi fra il 12 e il 13, la porrò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Passo alla lettura dell'articolo 13.

« Art. 13. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata di particolari, o in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge per le provincie, poi compartimenti o per le categorie dei beni.

» Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

» Le rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte e di quelli compresi nel territorio del vecchio censo di Lombardia si tasseranno con una aliquota d'imposta eguale a quella stabilita nella presente legge.

» Le variazioni d'imposta dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta. »

(Approvato.)

« Art. 14. La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867, al più tardi, il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del Regno. »

(Approvato.)

Si procede ora alla lettura dei quadri.

Quadro A.

LOMBARDIA.

1864, 1865, 1866.

Fabbricati di vecchio censo	L. 2,396,788
Terreni di vecchio censo	» 11,567,915
Terreni e fabbricati di nuovo censo	» 3,145,592
	<u>L. 19,110,295</u>

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1864.

1867.

Fabbricati di vecchio censo	L. 2,396,788
Terreni di vecchio censo	» 10,603,902
Terreni e fabbricati di nuovo censo	» 4,716,788
	<u>L. 17,717,478</u>

Se non vi è chi domandi la parola sul quadro A, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Quadro B.

ROMAGNE.

1864, 1865, 1866.

Terreni	L. 4,644,128
Fabbricati	» 1,047,334
	<u>L. 5,691,462</u>

MARCHE E UMBRIA.

Terreni	L. 5,431,346
Fabbricati	» 821,563
	<u>L. 6,252,909</u>
	<u>L. 11,944,371</u>

BENEVENTO L. 68,537

PONTECORVO » 14,363

L. 12,027,271

1867.

ROMAGNE.

Terreni	L. 4,446,601
Fabbricati	» 1,007,297
	<u>L. 5,473,898</u>

MARCHE E UMBRIA.

Terreni	L. 5,223,719
Fabbricati	» 790,158
	<u>L. 6,013,877</u>
	<u>L. 11,487,775</u>

BENEVENTO.

Terreni e fabbricati L. 68,537

PONTECORVO.

Terreni e fabbricati L. 14,363

L. 11,570,675

Non domandandosi la parola sul quadro B che ho testè letto, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Quadro C.

Titoli d'imposta fondiaria vigenti nei diversi compartimenti catastali che sono trasformati e surrogati dalla presente legge.

PIEMONTE.

1. Imposta principale sui terreni e sui fabbricati;
2. 1/2 centesimo di sussidio pei comuni soggetti al tributo;
3. 1/2 centesimo sui comuni della riviera d'Orta e di Valsesia;
4. Centesimi 1 1/2 per ispeze di catasto;
5. Centesimi 23 addizionali per ispeze fisse e variabili.

LOMBARDIA.

1. Contribuzione prediale e addizionale;
2. Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo;
3. Rifusione d'imposte arretrate.

PARMA.

1. Contribuzione prediale e principale;
2. Centesimi 2 per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

MODENA.

1. Contribuzione prediale e principale coll'aumento portato dal decreto del dittatore del 4 gennaio 1860;
2. Esigenza d'imposta per aumento d'estimo;
3. Sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

TOSCANA.

1. Tassa prediale;
2. Rcimposizione per quote rimborsate al Comune di Bagno;
3. Spese per la vaccinazione e per riscontro dei pesi e misure;
4. Spese per ristauo ai fabbricati, pigioni e mobili per gl'impiegati;
5. Spese militari, arruolamento e casermaggio;

6. Spese per la formazione del nuovo catasto;
7. Indennità a carico dei comuni per la guerra di Napoli.

PROVINCIE ROMANE.

1. Principale;
2. Decimo per le strade nazionali;
3. Ventesimo pel nuovo catasto;
4. Un centesimo già destinato per la riedificazione della basilica Ostiense;
5. Sovrimeposte speciali per lavori idraulici, ecc.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Faccio osservare qui una cosa che mi pare straordinaria e da non potersi votare senza una qualche rettificazione: trovo scritte in fin del numero 5 del compartimento delle provincie romane le parole *sovrimeposte speciali per lavori idraulici, ecc.*

Domando se si può votare un eccetera?

Questo eccetera almeno dovrebbe essere tolto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo che la formola che l'onorevole Pareto condanna, sia una buona formola; la credo anzi cattivissima. Però potrei citargli leggi, nelle quali si è precisamente usata questa stessa formola. Ma non è il caso. Noi abbiamo contemplate qui determinatamente certe imposte, le quali sono state comprese in un quadro, che io ho fatto distribuire al Senato, e dal quale apparisce precisamente il titolo e l'entità di questa imposta medesima. Difatti se egli ha la compiacenza di guardare al numero 16 del quadro dei titoli d'imposta di cui si propone la suppressione nel progetto di legge, troverà precisamente il titolo, l'entità della somma quale è deunta sia dai bilanci, sia dagli specchi che vi sono annessi. Credo poi che quell'*eccetera* qualunque cosa esprima non potrebbe mai aggiungere un solo centesimo alla somma che è stata stabilita.

La ragione per cui l'*eccetera* venne introdotta in questo quadro, si è che in questo titolo sono due nomi diversi, cioè una colletta d'acqua ed un contributo speciale; e quindi per non ripetere tutta questa dicitura si mantennero le sole prime parole, aggiungendovi un'*eccetera*. Ma, ripeto, è determinata negli specchi non solo la significazione di quest'*eccetera*, ma altresì l'entità di questa somma, la quale non può venire in alcun modo mutata.

Senatore Pareto. Bisognerebbe allora che si aggiungesse la significazione del rinvio al quadro. Altrimenti chiunque potrà sostituire a questo *eccetera* una qualunque cosa; bisognerebbe che si aggiungesse almeno *come al quadro tale*.

Ministro delle Finanze. Io credo che il Senato non vorrà modificare la legge per una semplice

parola, prego poi l'onorevole Pareto a consultare non solo questo quadro, ma anche il bilancio del 1864, pagina 95, e troverà la chiara spiegazione di quella parola, e si convincerà così, come non vi sia alcun pericolo.

Senatore Pareto. Giudichi il Senato se si può votare una cosa così vaga.

Senatore Plezza. Domando che l'*eccetera* sia votato a parte. (*Risa generali*)

Presidente. Il signor Senatore Plezza non intende al certo di fare una proposta formale?

Senatore Plezza. Intendo di proporre che si voti il titolo e poi l'*eccetera*.

Presidente. Interrogherò allora il Senato se intende adottare la proposta del signor Senatore Plezza...

Senatore Plezza. La divisione è di diritto...

Presidente. È di diritto quando vi sono due parti precise. Io credo che qui vi sia esagerazione di esattezza dalla parte sua. Comunque io desidero di essere appoggiato dal voto del Senato.

Senatore Plezza. Domando che si eseguisca il regolamento.

Presidente. La divisione è di diritto nei termini conosciuti...

Senatore Lauzi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, Relatore. Perché la divisione sia di diritto bisogna che ciascheduna parte di un articolo abbia una significazione sua particolare. L'*eccetera* unita ad altra parola ha una data significazione, mentre per sé nessuna significazione presenta. Sarebbe come se si proponesse una cifra di tante lire e zero centesimi, e si domandasse di fare la divisione delle lire e dei centesimi.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La prego di osservare che il Senato dimostrò non essere conveniente il prolungare questa discussione.

Senatore Plezza. La prego di non darmi lezioni di convenienza.

Presidente. Io rappresento le circostanze, non do lezioni di convenienza a nessuno.

Senatore Plezza. Io mi servo del mio diritto.

Presidente. Ed io mantengo ed osservo i diritti di tutti.

Senatore Plezza. Prego accordarmi la parola e sentire le mie ragioni.

Quello che ho a dire è che quell'*eccetera* contiene un intero quadro di cose che ha citato il signor Ministro, ed io domando che sia votata separatamente la tabella intera a cui si riferisce quell'*eccetera*. Metta il signor Presidente a' voti questa tabella sotto il nome di *eccetera*, come è qui espresso, o con altre parole, io lo lascio a suo arbitrio, purchè divida la votazione di una dall'altra parte d'articolo, ed in questo credo di essere nel mio diritto a termini del Regolamento.

Presidente. Il Regolamento sarà sempre osservato. Come avvertì il Relatore vi sono due parti, una determinata, l'altra indeterminata; ed è perciò che io avendo un dubbio, credo bene consultare il Senato: io non mi arrogo di interpretare da me il Regolamento.

Vede dunque il signor Senatore che rispetto le convenienze di tutti.

Io metterò ai voti se si debba votare a parte l'eccezione.

Senatore Plezza. Io credo che non è permesso interpretare il Regolamento.

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci. Io credo che non vi sia articolo del Regolamento che non possa essere interpretato in modo da dar luogo a dubbi. Se si ammette il principio che quando uno solleva una difficoltà relativamente al Regolamento, fatto come è stato fatto, vi si debba far sopra una discussione e domandare il voto del Senato, allora è come se il Regolamento non esistesse, mentre non vi è dubbio che la maggioranza del Senato lo interpreterà in quel modo che crede più conveniente....

Presidente. Mi scusi se l'interrompo, abbia la bontà di por mente alla parola che pronunciò; ella disse: *La maggioranza del Senato lo interpreterà nel modo che le parrà più conveniente.* La maggioranza del Senato lo interpreta sempre, e decide nel modo che crederà più giusto.

Senatore Ricci. Sarà sempre giusto, ma la maggioranza giudica, e del suo giudizio non si dà ragione.

Io dirò solamente che feci questa osservazione per rispetto ad un principio generale; non è che io ponga alcuna importanza a questo eccezione, perchè vedo che il motivo che lo mosse non è molto serio, ma trovo molto serio che un regolamento si sottoponga alla decisione della maggioranza, per cui allora la minoranza non avrebbe più garanzia nemmeno nel regolamento.

Presidente. Io non so in che modo intenda l'autorità del Senato, io non ne riconosco che una, ed è la maggioranza; la minoranza deve essere ed è rispettata nei limiti del regolamento: ma quando vi è un dubbio sul regolamento, il Presidente crede suo dovere, se non si affida al suo criterio, di interrogare il Senato: ed assistito dalla maggioranza il Presidente sa d'essere nella verità.

Senatore Vesme. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vesme. Credo che abbia ragione l'onorevole precipitante nel sostenere che gli articoli del regolamento in generale non conviene interpretarli, ma eseguirli; ma qui non è il caso d'interpretare l'articolo del regolamento, ma bensì di applicarlo. L'articolo 45 del regolamento dice:

« Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo non suscettivo di divisione, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede se-

l'altro alla votazione per appello nominale e per aquitino segreto.

« Ove l'articolo sia suscettivo di divisione, o siano proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo e sui singoli emendamenti, poi si procederà alla votazione segreta, come è detto nel paragrafo precedente. »

Qui non si tratta d'interpretare l'articolo del regolamento, ma bensì l'articolo della legge, di vedere, cioè, se l'articolo della medesima sia o no suscettibile di divisione.

È questo un punto che, a mio avviso, debbe assolutamente porsi ai voti, ed anzi credo che la difficoltà non si possa sciogliere in altro modo.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Ho dimandato nuovamente la parola per dire che se ho fatto la proposizione della divisione, l'ho fatto appunto per far vedere l'inconveniente di esprimersi con degli eccezione nelle leggi.

Si toglie ai Senatori il diritto che hanno di domandare la divisione con questo modo di esprimersi.

Se invece di un ecc. si fossero adottate le parole suggerite dall'onorevole Senatore Pareto, cioè di riferirsi alla tabella che contiene tutto ciò che è contenuto nell'ecc. allora non rimarrebbero scemati i diritti dei Senatori.

Tutti, quando il credano, hanno diritto di domandare la divisione. Se si vuole che il regolamento abbia qualche importanza, non si devono permettere espressioni che tendano a scemare il diritto dei Senatori, impedendo anche di chiamare la divisione, quando la credano opportuna.

Mi pare quindi che sarebbe conveniente che si togliesse l'ecc. e si sostituissero invece le parole proposte dal Senatore Pareto.

Ministro delle Finanze. Io respingo l'emendamento proposto dal Senatore Plezza, perchè ben si vede a qual fine è diretto, e lascio del resto al Senato l'apprezzarlo.

Senatore Scialoja. L'articolo 45 del regolamento dice:

« Ove l'articolo sia suscettivo di divisione si voterà per alzata e seduta sulle singole parti. »

Qui dunque si tratta di vedere se la proposizione è suscettiva di divisione.

Siccome io sostengo che non sia, così io faccio una mozione, e prego il signor Presidente di metterla ai voti. Essa è così concepita:

« La clausola ecc., non essendo divisibile dalla proposizione di cui fa parte, non può essere staccata per essere votata distintamente. »

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Di Pollone.

Senatore Plezza. Siccome ho intenzione di ritirare il mio emendamento, così se mi si concede la parola si abbrevierà la discussione.

Senatore **Di Pollone** lo intendo fare una semplice osservazione.

Pare a me che la questione sarebbe facilmente risolta, ove venisse osservato il regolamento.

Finora da due onorevoli Senatori, che riconosco per miei maestri, si è invocato il disposto dell'art. 45, ma l'articolo 45 non è quello che fa al caso.

L'art. 48 parmi parli chiaro, e chiaro assai, esso dice:

« Quando un articolo presenta questioni complesse risolvibili in questioni semplici, la divisione è ammessa ogni volta che sia domandata, ed in questo caso si voterà da prima sovra ciascuna delle questioni semplici per cui fosse domandata, e successivamente sull'articolo in complesso. »

Ora, domando io, nell'articolo che si discute vi è questa questione complessa?

A me pare, se male non mi appongo, che non vi esista complessività, e quindi credo che non sia il caso d'invocare la divisione.

Presidente. Il Senatore **Piazza** avendo ritirata la sua proposta....

Senatore **Piazza.** Io l'ho ritirata a condizione che mi sia concessa la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Piazza.** Io voglio unicamente osservare al Senatore **Scialoja**, ed anche all'altro oratore che ha testè parlato, che precisamente qui si tratta di una proposizione complessa, perchè oltre le cose che sono comprese nell'articolo, ci è poi tutta la tabella compresa nell'eccezione, la quale contiene altre cose del tutto diverse. Dal che ne risulta che questo è precisamente il caso in cui l'articolo è suscettibile di divisione, perchè nell'articolo si contengono cose l'una dall'altra diverse e divisibili, non ostante il parere del Senatore **Scialoja**, e vi si troverebbe la proposizione complessiva che può dividersi in parecchie proposizioni semplici, non ostante il parere del Senatore **Di Pollone**; siccome però vedo che il Ministero vuol insistere, ed il Senato potrebbe essere tratto ad una votazione ridicola, per evitare tale pericolo ritiro la mia domanda di divisione.

Presidente. Il Senatore **Piazza** avendo ritirato la sua proposta, cade naturalmente anche la proposta in senso contrario fatta dall'onorevole Senatore **Scialoja**.

Continua la lettura del quadro C:

NAPOLI.

1. Tributo prediale principale;
2. Decimo pel debito pubblico;
3. Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;
4. Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

SICILIA.

1. Tributo prediale principale;
2. Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;

3. Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

SARDEGNA.

1. Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati;

2. 1/2 centesimo di sussidio.

Metto ai voti il quadro C, che è quanto rimane a compiere la legge.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevolissimo Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Alcuni miei onorevoli amici e fra gli altri l'onorevole Senatore **Bevilacqua** mi avevano fatto conoscere la loro intenzione di farmi alcune domande, le quali si collegano molto strettamente con quello che io ieri accennai; mi volevano, cioè, chiedere, se il Governo aveva pensato in qualche modo ad evitare gli sconci che per avventura la tarda votazione di questa legge nel periodo dell'anno nel quale ci troviamo, avesse potuto trarre seco, tanto più poi a fronte del subriparto e dei metodi con cui questo subriparto viene stabilito negli art. 3 e 4 della legge.

Io non credetti ieri di dover entrare in maggiori spiegazioni su questo proposito, per la ragione che addussi; per un sentimento, cioè, di delicatezza che il Senato comprenderà.

Ma poichè la legge oggi è votata nei suoi articoli, io credo di potere, senza pericolo, venire incontro ai desideri, che questi miei onorevoli amici volevano esprimermi, dichiarando essere intenzione del Governo di presentare alla Camera dei Deputati un progetto di legge per il quale la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e sui redditi della ricchezza mobile avrebbe solo effetto dal 1 luglio, invece che dal 1 gennaio 1864. Qualora il Parlamento sia per approvarlo, io credo, che verrebbero ad essere tolte molte difficoltà, le quali per avventura si presentano all'animo, leggendo il sistema di subriparto che è stato stabilito per le antiche provincie.

Imperocchè io non posso tacere, quello che ebbi già altre volte a ricordare, che in quanto al metodo di subriparto, che è qui stabilito vi fu da principio una differenza sensibile d'opinione fra il Governo e la Commissione o chi rappresentava la Commissione. Su questo punto il Governo cedette quando sentì, che tutti coloro i quali alla Camera dei Deputati erano più competenti nella materia, come quelli che conoscevano i bisogni delle provincie, nelle quali si trattava di fare il subriparto, erano unanimi o quasi unanimi nell'accettare il sistema che veniva proposto. Io però nel mentre che l'accettai lealmente col desiderio e colla piena disposizione di metterlo in esecuzione, non poteva dissimulare a me stesso le difficoltà, che avrebbe incontrato: ed è per questo che io credetti di insistere presso la Commis-

sione e presso la Camera onde fosse inserito, come lo fu, un'alinea all'art. 4 nel quale è detto: « Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali. »

Ora considerando all'epoca in cui questa legge venne votata, essa evidentemente non lascia sperare che si possano compiere in quest'anno tutte le operazioni prescritte.

Nel modo indicato la cosa diventa tanto temperata, che non può produrre grave perturbazione; ed io, o Signori, ferma volontà di dedicare tutto quello che può essere in me d'ingegno e di forza allo scioglimento di questo problema del subriparto nelle antiche provincie. È mia intenzione di chiamare a quest'uopo, intorno a me gli uomini più competenti non solo delle antiche provincie ma anche delle altre provincie di Italia, per istudiare il modo più spedito ed efficace per arrivare al subriparto medesimo. Che se poi per consenso di questi potesse per avventura dubitarsi, che seguendo questo metodo non si potesse avere un efficace risulamento, allora non esiterei nei mesi di novembre e dicembre a presentare al Parlamento un progetto contenente quelle modificazioni, che lo studio pratico avesse dimostrato migliori ad ottenere un più pronto ed efficace provvedimento.

Del resto io ho la convinzione che anche prima dell'epoca, che il Conte Di Revel trovava troppo ristretta, possa questa operazione eseguirsi in modo soddisfacente.

Dacchè ho la parola me ne prevalgo ancora per richiamare quanto ho detto in questa discussione rispetto alle antiche provincie; io credo che il loro contingente generale non sia soverchio, ma credo in pari tempo che sia mezzo necessario a renderne meglio sopportabile il peso, quello di un equo subriparto fra provincie, fra comuni e fra contribuenti.

Senatore Bevilacqua. Domando la parola.

Presidente. La parola ora spetta al conte Di Revel che la dimandò prima, dopo spetterà al Senatore Bevilacqua.

Senatore Di Revel. Io ringrazio oggi il Ministro delle Finanze della dichiarazione e delle spiegazioni che ieri non ha voluto darini; se le condizioni da ieri ad oggi sono così mutate, che abbia creduto di dover, sovra richiesta dell'onorevole suo amico il Senatore Bevilacqua, manifestare oggi ciò che credette di tener celato ieri, io non gliene ricercherò la ragione, comunque accetto la sua dichiarazione.

Ma ripeto oggi quello che ho detto ieri, che se non crede possibile di attuare le leggi d'imposta sulla ricchezza mobile e sulla fondiaria, se non se a partire dal secondo semestre, io sono persuaso che avrà ponderato le cose nell'interesse generale; ma non posso però accettarlo come un compenso all'aggravio che ne verrà a queste provincie.

Esse pagheranno il loro tributo come lo pagano tutte

le altre, serberanno la gratitudine per tutto quello che si potrà in avvenire fare per loro, ma questo non lo potranno tenere come corrispettivo dell'onere loro imposto.

Quanto poi alla fiducia che la perequazione interna nel compartimento delle antiche provincie per un migliore subriparto, possa compirsi nel termine portato dalla legge, io continuo e continuerò a sostenere finchè non vegga, che è impossibile che quest'operazione sia fatta in due anni.

Ieri ho detto che avendo parlato sulla questione principale piuttosto prolissamente, quando essa fosse sciolta, non avrei più interloquuto sulle altre, ed ho tenuto la parola; poichè se io avessi creduto conveniente avrei potuto mano a mano toccando ai diversi articoli, dimostrare quali erano gli sconci che ne sarebbero derivati per difficoltà d'applicazione, avrei potuto segnatamente dimostrare quanto erroneo sia il sistema che si vuole applicare per il subriparto nelle antiche provincie col metodo così detto della ricchezza mobile, avrei potuto mettere il dito su tutte le piaghe, su tutti gli inconvenienti di questo sistema tradotto in opera, non l'ho fatto, perchè ho la convinzione che prima che il signor Ministro metta mano a questo sistema, ne verrà a proporre un altro, che sia più razionale e di più facile esecuzione.

Presidente. La parola è al Senatore Bevilacqua.

Senatore Bevilacqua. Io ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole signor Ministro delle sue dichiarazioni e della menzione che ha voluto fare del mio nome. Io sono nel novero di quelli che hanno la convinzione che questa legge possa produrre effetti buoni; e per corrispondere alla giustizia che essa si propone, occorre che il subriparto sia fatto: se però non ostante le disposizioni introdotte nella legge non si arrivasse allo scopo che essa si propone, di fare il subriparto sarebbe per me come se la legge non potesse avere effetto buono. Quindi io spero che il Senato vorrà col suo voto compiere un'opera patriottica e buona, perchè in faccia sia alle finanze, sia al paese, sia all'estero, reputo cosa sommamente utile che si vegga che il Senato è pronto a votare le imposte e a sollecitarne l'attuazione; e tanto più di questa che venendo a colpire una classe che ha una speciale rappresentanza in questo consesso, è meno temibile nei suoi effetti di quello che possa esserlo l'altra già votata dal Senato sulla ricchezza mobile, alla discussione della quale l'onorevole signor Ministro sa, che non potendo essere presente, mi permisi di farlo interpellare se avesse pur preso in considerazione, nei casi avvenire, i miglioramenti di cui la vedrebbe suscettibile. Di questi miglioramenti del resto non è a meravigliarsi che le leggi nuove abbisognino, e ne abbiamo già una prova dal fatto della legge del bollo e registro votata pure dal Parlamento, e per la quale il signor Ministro si propone, anzi io credo abbia già presentato alla Camera una proposta di riforme.

Quindi, o Signori, io credo far opera buona votando questa legge, senza abbandonare la speranza che il signor Ministro, col suo zelo e colla sua lealtà, faccia in modo di renderla accettabile ed anche migliore.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto sul complesso della legge sarà bene che io ponga sotto gli occhi al Senato la serie dei lavori arretrati, perchè siamo allo scorcio di un periodo di sessione, e credo bene che questi vengano attuati essendo, come dissi, già da gran tempo in ritardo, almeno per riguardo a quelli che sono in istato di discussione.

Leggo dunque la nota dei progetti di discussione.

N. 5, Sila delle Calabrie; N. 21, Proprietà letteraria.

È relatore tanto dell'uno che dell'altro progetto il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. La Commissione per la legge della Sila nelle Calabrie ha avuto la sventura di perdere due de' suoi membri, i quali sono stati sostituiti dall'onorevole signor Presidente.

Ma non è stata veramente questa la sola causa del ritardo, la causa principale era intrinseca alla natura stessa del soggetto.

Il disegno di legge sulla Sila nelle Calabrie è d'una grande importanza e d'una difficoltà non ordinaria.

Il progetto presentato dal Ministero si propone di produrre in quella contrada una vera ma utile rivoluzione sociale.

Ma l'Ufficio Centrale si avvide che il disegno di legge preparato dal Governo non era fondato sopra fatti ben accertati ed incaricò il suo Relatore di ottenere dal Ministero gli opportuni schiarimenti. Io mi posi di buon animo all'opera, ma ebbi a convincermi che il Ministero medesimo, malgrado tutta la buona volontà di chi presiede al ramo dell'amministrazione del Demanio, non era in condizioni di fornirmi dati precisi, perchè non li aveva.

Cominciai allora un lavoro molto lungo e fastidioso; cominciai a raccogliere tutti i dati che potei così per mezzo del Ministero medesimo come per altre vie; e dopo averli confrontati e criticati, mi accorsi sempre di più che invece di cavarne la luce, sorgevano nuove tenebre intorno all'argomento che avevo a studiare, e che da secoli ha formato la preoccupazione di dinastie e di Governi che si sono succeduti nell'ex regno di Napoli.

Mi risolvetti quindi fare istanze maggiori presso il signor Ministro delle Finanze perchè chiamasse qui in Torino l'unico antico magistrato ed ufficiale del Governo, il quale potesse veramente essere informato di fatti che quando verranno esposti nella relazione, vedrà il Senato che si possono ben qualificare di Caos.

Questo personaggio fu chiamato a tempo, ma perchè impedito dovette ritardare la sua venuta: venne infine un mese fa; da allora io poi lavorando assiduamente,

sono venuto in chiaro di quanto occorreva per preparare un contro progetto.

Oggi è sotto i torchi della nostra stamperia la raccolta dei documenti a cui sarà preposta la relazione col contro progetto, che non ho ancora in tutte le sue parti formato; ma che sottometterò quanto prima all'Ufficio Centrale.

Quanto al progetto sulla proprietà letteraria, l'Ufficio Centrale a cui ne fu commesso l'esame ebbe anche la sventura di perdere uno dei suoi membri, l'onorevole Senatore Jacquemoud, che si era molto occupato dell'argomento. Gli è stato anche sostituito un altro egregio nostro collega: io ho preparato un progetto di legge di cui è anche pronta la relazione in quasi tutte le sue parti. Fra tre o quattro giorni pregherò il signor presidente dell'Ufficio Centrale che voglia radunarlo per poterla leggere.

Presidente. Questo prova che avremo lavoro anche per i giorni successivi.

N. 36. Codice per la Marina mercantile, Relatore Senatore Mameli.

Non lo vedo nell'aula, ma credo che il lavoro sia già molto inoltrato e che fra non molto possa essere data alla stampa la relazione.

N. 40. Bonificazioni; Relatore Senatore Farina.

Senatore Farina. Ho avuto l'onore di comunicare al signor Ministro le idee dell'Ufficio Centrale e presto spero potere fare la relazione.

Presidente. Sarà questo anche in pronto nell'intervallo che vi sarà nei nostri lavori.

N. 59 e 60. Assestamento definitivo dei bilanci 1855 e 1856; Relatore Senatore Quarelli.

Senatore Quarelli. Sono preparate le relazioni.

Presidente. N. 79. Abolizione degli ademprii nell'isola di Sardegna, Relatore Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Per aderire al desiderio della Commissione ho domandato al Ministro di Agricoltura e Commercio di volerli procurare alcune nozioni. Appena avute si potranno compiere i vostri studi.

Presidente. Spero che il signor Ministro vorrà mettere in grado la Commissione di compiere il suo lavoro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Spero di poter ben presto comunicare alla Commissione le nozioni domandate che attendo quanto prima dalla Sardegna.

Presidente. N. 92. Assestamento definitivo del bilancio 1857, Relatore Senatore Quarelli.

Senatore Quarelli. E anche sopra questo progetto è in pronto la relazione.

Presidente. N. 103. Spesa straordinaria sul bilancio della Guerra 1864 per acquisto di materiali di artiglieria, Relatore Senatore Pastore.

Senatore Pastore. La relazione è in pronto.

Presidente. N. 106. Spese straordinarie sul bilancio della Guerra per costruzione di caserme e di un ospedale, Relatore Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**. Si sta preparando la relazione.

Presidente. N. 107. Trattato di commercio col- l'Olanda, Relatore Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Attendo uno schiarimento, ed appena avuto lo preparerò la relazione.

Presidente. N. 108. Crediti supplementari per la ferrovia ligure, Relatore il Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. In questo momento il capo della Segreteria mi ha annunziato, che si è in procinto di mandarmi le carte, perchè io stenda la relazione. Aspetto dunque le carte.

Presidente. N. 109. Spese straordinarie sul bilan- cio del 1864 della marina per acquisto di materiali da ospedale e da caserma, Relatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué**. Il Segretario mi ha fatto cono- scere che nella giornata mi sarebbero rimessi i docu- menti richiesti, i quali avuti preparerò la relazione.

Senatore **Martinengo G.** Domanderò la parola sul- l'ordine del giorno.

Presidente. Non ho esaurito ancora l'elenco dei progetti di legge.

Mi proponeva di sottoporre al Senato l'ordine del giorno per domani.

Senatore **Martinengo G.** Essendo Relatore delle pe- tizioni, chiederò che fosse assegnato un giorno per la relazione di esse, tanto più che alcune hanno tratto ad interessi personali, i quali esigerebbero una pronta de- liberazione.

Presidente. Mi pare che si possa facilmente asse- condare il desiderio dell'onorevole Senatore Martinengo. Sanno i signori Senatori che a termini del regolamento, quando l'elenco delle petizioni è distribuito da tre giorni, esse s'intendono sempre portate all'ordine del giorno; dunque potranno esser portate anche per la seduta di domani.

Domani potrebbero esse posti all'ordine del giorno i due seguenti progetti di legge :

« Contratto con Eugenio Fabre di enfiteusi d'un edi- fizio in Napoli (N. 10.) »

« Spesa straordinaria sui bilanci della guerra 1864 e 1865 per l'armamento dell'esercito. (N. 102.) »

Parmi che questi due progetti di legge non possano dar luogo a lunga discussione, e che ci potrà essere campo per le petizioni.

Rimane poi ancora il progetto di legge sulle inchieste parlamentari. Duolmi che non sia presente il Relatore Senatore Ceppi.

Senatore **Di Castagnetto**. Dopo che furono presen- tati i due emendamenti del Senatore Cadorna e del Se- natore Vacca, l'Ufficio Centrale si è riunito pregando gli onprevoli due proponenti d'intervenire nel suo seno. I due Senatori si accordarono a fare un emendamento sol- to, e il Senatore Cadorna s'incaricò di redigerlo. Egli me lo fece passare ieri, ed io lo rimisi al signor Rela- tore, il quale stamane mi osservò che avendolo esami- nato, conveniva che l'Ufficio Centrale si riunisse prima di sentire i due Senatori proponenti.

Domani sera l'Ufficio si riunirà senza l'intervento dei due Senatori. Credo perciò che nello scorcio di questa settimana potremo riunirci, e quindi il Rela- tore, che oggi è assente per altri uffici, potrà redigere la sua relazione.

Presidente. Dunque rinnovo ai signori Senatori in- caricati delle relazioni degli Uffici Centrali, le mie calde raccomandazioni, affinchè questi progetti di legge ven- gano messi in istato di poter essere discussi.

Siamo sullo scorcio di un periodo di sessione, e lo ripeto, sarebbe poco dicevole che i signori Senatori do- vessero separarsi quando rimanessero ancora progetti che potessero esser discussi e non lo fossero per man- canza di sollecitudine; e sono certo che tutti i signori Senatori concorreranno nel mio avviso.

Ora si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fon- diaria.

Domani dunque alle due (non credendo più necessario riunirsi al tocco) il Senato è convocato in seduta pub- blica per la discussione dei due progetti di legge che ho già indicati e per la relazione delle petizioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nomi- nale.)

Risultato della votazione:

Votanti	151
Favorevoli	96
Contrari	55

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

CXXIII.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Approvazione del progetto di legge pel contratto Eugenio Fabre — Discussione sul progetto di legge per una spesa straordinaria sui bilanci della Guerra per l'armamento dell'esercito — Osservazioni del Senatore Martinengo — Risposta del Presidente del Consiglio — Schiarimenti del Senatore Pastore (Relatore) — Chiusura della discussione e approvazione dei due articoli della legge — Relazione di petizioni (relatore Martinengo) proposte sulle petizioni 3410, 3411, 3412, 3427, 3439, 3490, accettate dal Ministro delle Finanze e approvate — Proposta sulla petizione 3463 — Osservazioni del Ministro delle Finanze, del Relatore e dei Senatori Di Pollone, Cibrario e Regis membro della Commissione — Proposta sulle petizioni 3430, 3442 e 3453 approvata — Proposta sulle petizioni 3503, 3508, 3511, 3464 approvata — Approvazione delle due leggi a squittinio segreto — Aggiornamento delle discussioni del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono il Ministro dell'Istruzione Pubblica e quello degli Affari Esteri.

Il Senatore, Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL CONTRATTO
STIPULATO CON EUGENIO FABRE.

(V. Atti del Senato, N. 10)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del seguente progetto per l'approvazione del contratto stipulato con Eugenio Fabre di enfiteusi di un edificio in Napoli.

Ritiene il Senato che sopra questo progetto di legge dapprima vi fu il parere ripulsivo dell'Ufficio Centrale:

poscia l'Ufficio contrappose un progetto a quello del Ministero.

Il progetto del Ministero era in questi termini:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato ad approvare il contratto di enfiteusi dell'edificio posto nella piazza dell'Ascensione a Chiaia, nella città di Napoli, stipulato con istrumento delli 20 marzo 1861 tra l'amministrazione del Demanio pubblico in Napoli ed il signor Eugenio Fabre. »

L'Ufficio Centrale propone invece quest'altro progetto.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad approvare il contratto di enfiteusi dell'edificio posto nella piazza dell'Ascensione a Chiaia, nella città di Napoli, stipulato con istrumento del 20 marzo 1861 tra l'amministrazione del Demanio pubblico in Napoli ed il

signor Eugenio Fabre, con le modificazioni espresse nel seguente articolo. »

« Art. 2. Il canone stabilito nel contratto di sopra enunciato nella somma di lire 2380 sarà portato alla somma di lire 3,825 pigliando data la differenza in più dall'epoca della definitiva approvazione del contratto. »

Prego il signor Ministro di voler dire se accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Prego il signor Relatore di volersi recare al banco della Commissione.

Senatore Vacca, Relatore. Eccomi.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, passo alla lettura degli articoli del progetto dell'Ufficio Centrale accettato dal Ministro delle Finanze.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad approvare il contratto di enfiteusi dell'edifizio posto nella piazza dell'Ascensione a Chiaia, nella città di Napoli, stipulato con istrumento del 20 marzo 1861 tra l'amministrazione del Demanio pubblico in Napoli ed il signor Eugenio Fabre, con le modificazioni espresse nel seguente articolo. »

Se non si domanda la parola lo metto ai voti.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il canone stabilito nel contratto di sopra enunciato nella somma di L. 2380 sarà portato alla somma di L. 3825 pigliando data la differenza in più dall'epoca della definitiva approvazione del contratto. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DI UNA SPESA
STRAORDINARIA DI L. 4,000,000
PER L'ARMAMENTO DELL'ESERCITO.

(Vedi Atti del Senato, N. 102)

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario, si passerà immediatamente alla discussione dell'altro progetto di legge e si faranno due sputinii con una sola chiamata.

Non essendoci osservazione, passo alla lettura dell'altro progetto di legge segnato col n. 102 per l'approvazione di una spesa straordinaria di L. 4,000,000 sui bilanci della Guerra 1864 e 1865 per l'armamento dell'esercito.

(Vedi infra.)

Non si trova presente il Ministro della Guerra, ma essendovi il Presidente del Consiglio, non credo necessario attendere.

La discussione generale è aperta.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io non mi alzo per combattere questa spesa la quale io credo assolutamente necessaria, com'è stato luminosamente dimostrato nella relazione che ciascuno di voi ha letto: io mi alzo unicamente per muovere un'osservazione intorno alla erogazione di questa somma.

Noi abbiamo dalla relazione, che 40,000 dei fucili che si devono preparare per completare l'armamento del nostro esercito si dovrebbero commettere ad una fabbrica estera, locchè porterebbe la spesa di L. 1,800,000 per lo Stato.

Io ammetto perfettamente che nel tempo brevissimo in cui questi fucili debbono essere preparati, secondo quanto venne accennato, non sarebbe possibile dalle fabbriche nazionali ottenere tutto intero il numero dei fucili di cui si dice esservi bisogno.

Direi però che non posso assolutamente riconoscere per inconcusso, che ogni milite debba avere bisogno di tre fucili, poichè non siamo nell'assolutamente prossimo stato di guerra da poter avere tale precisa necessità. In ogni modo io non potrei lasciar passare in silenzio l'osservazione, che si debba commettere a fabbriche estere tutto il quantitativo dei 40,000 fucili, mentre abbiamo fabbriche nazionali le quali se fossero aiutate efficacemente e se ancora meglio lo fossero state per il passato, avrebbero potuto dare di più.

Ai tempi in cui Napoleone I guerreggiava continuamente, le fabbriche di Brescia erano per l'ordinario fiorenti, e davano un prodotto molto vistoso di armi reputate al paese.

Il rendersi tributari all'estero in tutte le cose, io credo sia molto pericoloso, ma nelle armi, io credo che lo sia più di qualunque altro oggetto, poichè vengono tempi in cui non le potrete avere quando il bisogno incalzi. E concluderò col dare il mio voto alla legge se altrimenti non si può fare per la brevità del tempo, in cui è richiesto il numero dei fucili presunto, ma raccomanderò al Ministro che voglia provvedere a che le fabbriche nazionali siano aiutate efficacemente, e cioè non solo mediante ordinazione limitata, come si è fatto finora particolarmente colle fabbriche di Brescia, ma bensì col mettere la mano d'opera allo stesso prezzo di quella dell'estero: poichè è naturale che finchè un'arte è ne' suoi primordi, nella sua infanzia, non possa sostenere la concorrenza di fabbriche antiche, che ebbero ed hanno assistenza dal loro Governo, e non possa conseguire quello sviluppo, e avere quindi quegli artifici ad un prezzo eguale a quello a cui li ha colui che fabbrica già da molto tempo.

Laonde noi vediamo la differenza di 46 franchi che pagheranno i fucili all'estero, e 50 che ci vengono a costare qui. Io credo che anche questo maggior prezzo sarebbe pagato attualmente dal paese quando egli potesse avere la fabbricazione all'interno, e meglio ancora, se questa potesse sopprimere non solo agli ordinari bisogni ma anche alle straordinarie esigenze del nostro esercito.

Ministro delle Finanze. Se vi è un argomento nel quale possa ammettersi la teorica temperata della protezione industriale, che ha testè svolto l'onorevole preopinante, egli è certamente nella fabbrica delle armi, perchè quando si tratta della difesa di un paese, giova il poter contare sopra i mezzi propri per averne a sufficienza all'occasione. Se ciò non fosse, certamente dovrei per parte mia contestare e protestare direi contro le teoriche, e le parole stesse usate dall'onorevole preopinante quando ha parlato di essere tributarii all'estero e di spendere piuttosto 50 in casa che 46 al di fuori; ma ripeto siccome qui si tratta di una materia eccezionale, non negherò che dentro certi limiti si possa ammettere la protezione, ma io credo di poter dire, che dall'epoca felice in cui la Lombardia è stata annessa alle antiche provincie, il Governo ha sempre cercato, dentro i limiti del possibile, di favorire, di promuovere la fabbricazione delle armi di Brescia. E mi ricordo che anche nel tempo in cui io era Ministro dell'Interno, ebbi occasione di fare alcuni contratti; ma una fabbrica specialmente d'armi, non è facile che possa in breve tempo prendere un grande sviluppo; perciò mentre io riconosco l'opportunità, la convenienza che il Governo procuri di favorire queste fabbriche d'armi indigene, non posso pure nello stesso tempo non riconoscere che questo richiede un certo tempo, e un certo sviluppo.

Ora intanto che il tempo passa è necessario fornire l'esercito del numero necessario d'armi, e quindi la necessità ancora dal Ministro della Guerra esposta di comprare 40,000 fucili all'estero, mentre un'altra parte, e cioè 38 mila sono fatti nelle fabbriche governative.

Quanto poi all'osservazione che sarebbe capitale in un certo senso, rispetto alla domanda fatta dal Ministro della Guerra, cioè che sia esorbitante il numero di tre fucili per soldato, io non sono competente giudice, e lascierò che l'onorevole Relatore dimostri il contrario; tuttavia anche nella mia competenza in questa materia, credo poter assicurare che questo è un numero piuttosto scarso, qualora si supponga lo scoppio di una guerra, ed è certamente inferiore a quello che le altre nazioni tengono per i casi che possono sorgere di una guerra. Ma, ripeto, sopra di ciò mi riferisco alle osservazioni del signor Relatore.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. Giacchè l'onorevolissimo signor Ministro ha riconosciuto che, nel campo in cui io ho portato la questione, le teoriche, che io perfettamente rispetto di economia politica, potevano avere una eccezione, non mi farò a combatterlo l'estremo che egli ha accennato, nè mi farò a sostenere che in fatto possa essere un numero eccedente il numero richiesto dei fucili, la qual cosa io ho accennato semplicemente come un accessorio; mi limito dunque ad insistere perchè non si abbia solamente di mira l'incoraggiamento indiretto che ne viene alla fabbricazione delle armi con una qualche limitata ordinazione, ma che il

Governo voglia avvertire all'erezione di una fabbrica nazionale, in quello stesso modo che egli ha speso, anche quando l'Italia era limitata al Piemonte, più di tre milioni nell'erezione di un polverificio; se tre milioni fossero spesi nell'erezione di una fabbrica sul metodo della fabbrica imperiale di Saint Etienne, io credo assolutamente che noi potremmo ottenere l'applicazione delle macchine e quindi naturalmente la fusione dei nostri ferri e sviluppare così le nostre manifatture, le quali certamente potranno essere un forte sussidio massime nel depauperamento in cui si trova la popolazione per lo stato anormale della sua agricoltura.

Torno a ripetere, non faccio una questione dei tre fucili, sulla quale io mi dichiaro perfettamente incompetente, e vedo che è una cosa affatto estranea alla mia discussione, accetto la risposta dell'onorevole signor Ministro alla mia raccomandazione ritenendo che egli, che ha a cuore il bene del paese, vorrà studiare la materia che ho portato in discussione.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Pastore, Relatore. Circa il numero di armi che occorrono per ciaschedun soldato, mi giova far osservare che realmente il Ministro della Guerra non si è basato sulla proporzione di tre fucili per ciaschedun soldato, ma, vista l'eccezionalità dei tempi, visto anche lo stato della pubblica finanza, la proporzione si è limitata a due fucili per ciascun soldato, cioè due fucili per il soldato di fanteria, due carabine per i bersaglieri, ed un'arma e mezza per ciascun soldato delle altre armi; dunque siamo al disotto grandemente della proporzione che si suole osservare negli eserciti, perchè è di regola generale che, per ciaschedun soldato di fanteria, bisogna avere almeno tre fucili; la Francia conta 500 mila armi in distribuzione ed ha sempre un milione d'armi complete, nuove, in buono stato, conservate nell'armeria. Questa è la base generale; il Ministro se ne è scostato, e si è ridotto ad un numero inferiore appunto per una considerazione finanziaria.

Venendo ora alla fabbricazione del paese, debbo far osservare anzitutto che le fabbriche di Brescia furono favorite quanto mai fosse possibile dal canto del Governo: era appena occupata Brescia dalle truppe alleate nel 1859, che il generale comandante l'artiglieria dell'esercito ricevette una lettera particolare dal Presidente del Consiglio, conte di Cavour, che lo invitava a recarsi subito ad un paesello vicino, a Gardone, per vedere se si poteva fare qualche cosa per riattivare subito la fabbricazione delle armi; quell'ufficiale generale vi si recò, quando gli austriaci erano ancora a poca distanza; si esaminò ogni cosa, si presero tutti i necessari concerti, si fecero a Torino le opportune proposte, e nel settembre ed ottobre, a Gardone si cominciava a lavorare per il Governo. Però quegli operai e quei fabbricanti non poterono mettersi d'accordo fra loro, di modo che il Governo si assunse il carico

di quella fabbrica, egli la esercitò per proprio conto e la esercita ancora attualmente con tutto il maggior sviluppo possibile.

Altre fabbriche un poco grandiose nel paese non si sono stabilite, meno quella Ghislenzoni a Lecco.

Il Governo mandò subito in Lecco un ufficiale generale d'artiglieria, che fu autorizzato a fare un contratto ad un prezzo molto vantaggioso e favorevole per quella fabbrica, e ciò a bella posta per incoraggiarla. Difatti si fece un contratto progressivo per sei anni, e le si pagarono le canne da fucile per lo meno un quarto più di quello che esse costino nelle fabbriche regie. Ora poi i fucili che nelle fabbriche di Torino e di Brescia costano L. 43 per ciascheduna, e che da Saint Etienne si possono avere per L. 46, si pagano alla fabbrica Ghislenzoni, appunto a titolo, come ho detto, d'incoraggiamento L. 50. Vede dunque il Senato che non si può fare appunto al Governo di non favorire le fabbriche nazionali.

Si è parlato, or son due anni, d'una nuova fabbrica da erigersi in Lecca, ed anche per questa il Governo ha fatto quanto poteva per favorirla con offerta di anticipazioni e promessa di vistose commesse, affinché potesse attuarsi, ma sino ad ora non sono trovati nè gli azionisti, nè gli uomini pratici per metterla in piedi, e dopo che un ufficiale superiore d'artiglieria ben pratico di tal ramo si è recato sul luogo per studi e schiarimenti, pare che, non trovando che la realtà corrispondesse alle concepite speranze, siasene abbandonata l'idea.

Quanto poi alle fabbriche minori che sono in Brescia, come quella del Gillenti, finora non hanno fatto offerte accettabili nè per il prezzo, nè per il tempo, perchè sono fabbriche particolari che si occupano essenzialmente di armi di lusso, e credo poi che abbiano delle commesse dal Ministero dell'Interno, per cui, non avendo il Governo potuto veder da loro accettate le sue offerte, si è dovuto rivolgere a Saint Etienne, dove sonvi molte fabbriche particolari, ed ebbe ottimi patti in ispecie dalla Casa Escouffier e C. che nel termine d'un anno promise di dare 40,000 fucili, ed il Governo ha la garanzia che questa promessa sarà mantenuta, da ciò che tutte le altre commesse, da questa fabbrica prese, vengono sempre esattamente adempite sia per il tempo, come per l'ottima qualità dei prodotti.

Rimane ancora a dire un'ultima parola circa alla materia di nuove fabbriche d'armi.

A questo proposito io prego l'onorevole Senatore preopinante a voler riflettere che una volta che si avrà quel quantitativo di fucili, che il Governo ha stabilito necessario, le nostre fabbriche saranno forse obbligate a scioperare per qualche tempo, vale a dire a diminuire grandemente il numero dei loro operai, ed io non credo perciò che il Ministro della Guerra intenda (nè in ciò saprei dargli torto) di attivare nuove fabbriche governative, poichè quando si hanno nello Stato tre grandi fabbriche, come quelle di Brescia, di Torino e di Na-

poli che sono capaci di produrre dalle 40 alle 50 mila armi all'anno, io penso che siavi quanto basti per mantenere in buon stato l'armamento dell'esercito, per sopprimere al consumo, ed anche per avere un mezzo di sviluppare la fabbricazione in caso di maggiori bisogni.

Per ora dunque io non credo essere conveniente lo stabilire nuove fabbriche d'armi, a meno che non venga ad introdursi il nuovo metodo di fabbricazione meccanica che si dice *americano* e sul quale si fanno esperimenti dal Governo, e se esso darà buone prove, in allora si procurerà di estenderlo.

Questi sono gli schiarimenti che mi trovo in grado di dare e che spero possano soddisfare l'onorevole preopinante.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiuderla, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di quattro milioni di lire per armamento dell'esercito. »

(Approvato.)

« Art. 2. Sarà inscritta nelle spese straordinarie del bilancio 1864 al capitolo 61 *Armamento dell'esercito*, la spesa di L. 3,000,000, ed in quelle del bilancio 1865 in analogo capitolo la rimanente io L. 1,000,000. »

(Approvato.)

Ora si passerà allo squittinio segreto, e dopo alla relazione delle petizioni.

Credo opportuno di avvertire il Senato, che non sono io pronto altre relazioni di progetti di legge per poterli portare in discussione e tenere sedute pubbliche, che però io confido, dopo le esplicite dichiarazioni fatte da parecchi relatori nell'adunanza di ieri che si possa senza ritardo avere una sufficiente quantità di materia per varie sedute, ma frattanto nulla essendo in pronto, come dissi, i signori Senatori saranno perciò convocati con avviso a domicilio.

Sarebbe bene però che il Senato volesse quest'oggi stesso dopo l'adunanza pubblica ritirarsi negli uffici per esaminare l'ultimo progetto di legge presentato dal Ministero e relativo alla cessione alla città di Palermo dell'area già occupata dall'edificio pel noviziato dei Gesuiti, onde questo progetto possa essere portato al più presto in discussione.

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sui due progetti testè approvati.

Senatore **Martinengo G.** Vorrei proporre all'onorevole nostro signor Presidente di voler ritardare la votazione delle leggi testè approvate, sin dopo, cioè la relazione delle petizioni che sarà cosa molto breve.

Presidente. Io non ho alcuna difficoltà.

Premessa dunque la dichiarazione, che per la prossima adunanza pubblica i signori Senatori saranno convocati a domicilio, prego i membri della Commissione delle petizioni di volersi recare al loro banco.

(I Commissari delle petizioni prendono posto al banco delle Commissioni.)

La parola è al Senatore Martinengo Gio. per la relazione delle petizioni contenute nell'elenco num. 3.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Signori Senatori. La vostra Commissione delle petizioni si fa a rendervi conto delle petizioni contenute nell'elenco num. 3 e che porta il num. d'ordine 43 *kr.*

Le petizioni prodotte al Senato in questo bimestre furono num. 160, ma 68 di queste ottennero già il competente esaurimento col loro invio alle diverse Commissioni, che riferirono già le leggi alle quali esse avevano attinenza; e delle restanti havvene 19 che per essere mancanti dell'autenticità delle firme, non possono essere prece in considerazione. I rispettivi numeri di queste due categorie furono già contraddistinti nel summenzionato elenco generale che vi fu distribuito.

E qui la vostra Commissione prende argomento per raccomandare al signor Ministro che voglia diramare le opportune istruzioni nei sensi dell'art. 57 dello Statuto, massime nelle nuove provincie aggregate, affinché si renda meno frequente il caso di petizioni non prodotte in forma regolare, le quali rimangono così senza evasione, con danno forse di taluno dei ricorrenti, e con scapito del diritto di petizione.

Il numero quindi delle petizioni che in oggi vi pone avanti la Commissione, si è di 15 e fra queste le seguenti:

Petizione al numero 3410 di Velasco Nicola, colla quale egli chiede gli sia accordata la pensione del grado di maggiore, quale ex-uffiziale borbonico, e indi al servizio nell'armata del generale Garibaldi in Sicilia.

Altra al numero 3411 di Francoaco Echania, già consigliere della Gran Corte dei Conti di Napoli, colla quale domanda essere ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Simile al numero 3412 di Raffaele Angelillo, già Presidente di Gran Corte criminale in Napoli, con cui domanda, che venga annullato il Decreto prodittoriale che lo destituisce, e insti per essere reintegrato nel diritto alla pensione.

Simile al numero 3427 del Commendatore Cito Ferdinando di Napoli, ex-Presidente della Gran Corte dei Conti, chiedente, di essere ammesso alla liquidazione della pensione per servizi prestati sotto il Regno della cessata dinastia.

Simile al numero 3439 di Bladier Giuseppe, ex-uffiziale nel Ministero di Polizia del cessato Governo di Napoli, che domanda esser reintegrato nella pensione tagliata per Decreto di destituzione emanato dal Dittatore.

Simile al numero 3490 di Lubrano Francesco, già Segretario generale della Prefettura di polizia del cessato Governo borbonico, colla quale domanda di essere reintegrato nella pensione ritagliata con Decreto dittoriale di destituzione.

Come il Senato avrà rilevato, l'oggetto di tutte le sovrammentovate petizioni è identico, e perciò la vostra Com-

missione credette richiamare la simultanea vostra attenzione sulle medesime, avvertendo che ove a questi si potesse applicare la legge sulle pensioni 19 aprile 1854, posteriore a quei fatti, sarebbesi in esso l'art. 32, il quale provvederebbe con speciali disposizioni a depurare i fatti che condussero la destituzione di alcun impiegato.

Tuttavia considerando che nel trambusto delle cose nuove, cagionato dal subitaneo rivolgimento politico, potesse per avventura essersi pronunciato giudizio sopra circostanze non tropo fondate: e considerando dover essere impronta indelebile del nostro nazionale Governo, quella della più imparziale e spassionata giustizia, così la vostra Commissione vi propone, o Signori, il rinvio delle sei indicate petizioni ai rispettivi Ministeri per quei provvedimenti che eglio trovassero applicabili in generale, ovvero ad ogni singolo caso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non tornano nuove agli orecchi miei le istanze di questi che si credono lesi in aspettativa o in diritti acquisiti per effetto di mutamenti politici, che ebbero luogo soprattutto nelle provincie meridionali, e non si può negare che esaminando la questione, non si trovi qualche volta che per lo meno grandi disparità ebbero luogo nel giudizio e nel trattamento, secondo i periodi nei quali furono giudicate le relative pratiche.

Egli è perciò che non ho nessuna difficoltà di accettare il rinvio, che la Commissione delle petizioni fa ai Ministri, per esaminare le cose, o per farle esaminare da una Commissione, e prendere quindi quelle determinazioni che saranno consentanee alla giustizia e all'interesse pubblico.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Credo che dopo le dichiarazioni dell'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio dei Ministri, il Senato riterrà molto più conformi al giusto le conclusioni della Commissione.

Presidente. Fra le petizioni sulle quali il signor Relatore ha concluso, vi è quella segnata col N. 3439, la quale nell'elenco è indicata come mancante dell'autenticità della firma, forse sarà stata appoggiata da qualche Senatore.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. È stata appoggiata da un onorevole nostro collega, il Senatore Galletti.

Presidente. Questa circostanza era necessario fosse conosciuta, altrimenti si sarebbe concluso sopra una petizione, la quale ai termini del regolamento non appariva regolarmente presentata.

Metto ai voti dunque le conclusioni della Commissione sulle petizioni seguate dei N. 3410, 3411, 3412, 3427, 3430, 3490, per la trasmissione delle medesime ai rispettivi Ministeri.

Chi approva queste conclusioni, voglia sorgere.
(Approvato.)

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Segue la petizione N. 3463 del conte Luigi Prina, ex delegato consolare del Governo sardo a Terracina, colla quale chiede risarcimento di danni, e che gli venga accordato un assegnamento vitalizio.

Essendo l'oggetto e lo scopo di questa petizione consimili a quelli delle sopraccennate petizioni, così la Commissione vi propone l'invio di questa petizione al Ministero degli Esteri per quei provvedimenti, sia di merito che di misura, che saranno del caso.

Ministro delle Finanze. Mi duole che il mio onorevole Collega degli Affari Esteri, che era qui testè, non sia presente.

Del resto mi sembra che l'oggetto di questa petizione non sia identico a quello delle petizioni su cui testè si riferì.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. È consimile.

Ministro delle Finanze. I primi petizionari pretendevano di avere un diritto acquisito, il quale in forza di vicissitudini politiche non era stato loro riconosciuto.

Coll'ultima accennata petizione si domanda un compenso qualunque, ma non per un titolo speciale di diritto acquisito.

Per esaminarla non vi sarà difficoltà, ma siccome il rinvio vuol essere una specie di raccomandazione al Ministro....

Presidente. Il rinvio non ha altro significato se non che di raccomandare alla seria attenzione dei Ministri l'oggetto delle petizioni.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Io debbo avvertire che il petente appoggia a titoli di diritto la sua domanda; ed è per questo appunto che la Commissione ha creduto di non doversi far giudice, e rimandarla al Ministero degli Esteri per quelle osservazioni che egli crederà opportune, essendo nelle attribuzioni del Ministero stesso di giudicare dei diritti dei proprii impiegati.

È bensì vero che non è esattamente eguale l'argomento, ma vi è una certa affinità, e consimile per lo meno; il petente lamenta danni sofferti in servizio del paese, epperò, ripeto, la Commissione ha creduto di dover proporre il rinvio della medesima al Ministro degli Esteri.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Pregherei l'onorevole Relatore di volermi favorire una nozione, cioè se il signor conte Prina abbia ricorso al Governo prima di ricorrere al Parlamento. Se mai il Governo avesse già pronunciata una decisione su ciò, sarebbe utile di conoscerla.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Per rispondere all'onorevole preopinante, dirò che in fatto il signor conte Prina aveva prima fatta richiesta al Ministro degli Affari Esteri dal quale però egli dice di non avere avuto risposta, così che non sarebbe stata data una sentenza sopra questa sua petizione.

La Commissione rimandandola al Ministero provocherebbe quella risposta che il nostro petente desidera.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Se non ha avuta la risposta, istando, può ottenerla; e quando avesse un diniego formale per parte del Ministero, allora potrà ricorrere al Parlamento.

Se ben mi ricordo, vi sono precedenti per cui il Senato passò all'ordine del giorno appunto per non essersi esaurito quello di cui ragiono.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cibrario.

Senatore **Cibrario**. Essendo stato informato dallo stesso signor conte Prina dell'affare che lo ha condotto da più di due anni a Torino, e per cui ha sempre ricorso al Ministero degli Esteri, io dirò brevemente di che si tratta.

Mi pare che il conte Luigi Prina fosse console Sardo a Terracina. Quando poi questa città fu per breve tempo occupata dalle armi regie, egli ebbe il carico di esercitare l'ufficio di una specie di prefetto o di governatore; ufficio che esercitò per tutto il tempo in cui Terracina fu tenuta dalle armi di Sardegna.

Quando le nostre truppe furono costrette a sgombrare da quella città, il conte Prina naturalmente si trovò in malissime condizioni a petto del Governo pontificio, che lo privò del posto che aveva; e pare anzi ch'egli lamenti gravissimi danni patiti nei proprii beni.

Fondato sopra questo servizio e sopra i danni che gli vennero per causa dello zelo con cui si adoperò nel regio servizio, egli crede che, se non in via di rigorosissimo diritto, almeno in via di equità, abbia titolo per essere compensato dal Governo del Re; quindi è ricorso, come varie volte al Ministero degli Affari Esteri.

Non è però che il Ministero non abbia fatto qualche modo. Con un decreto gli fece un assegno in annuo o mensile che il Conte Prina trovò insufficiente ai proprii bisogni ed all'estensione dei compensi ai quali crede di aver diritto.

Ciò essendo, affinché la cosa sia meglio chiarita, la Commissione ha creduto che si dovrà comunicare la presente petizione al Ministero degli Affari Esteri affinché esamini la bisogna e possa, occorrendo, dire al Senato quali sono i suoi intendimenti a questo proposito.

Si tratta di vedere fino a qual punto è assistito in

diritto o almeno in equità per ottenere un compenso e in quale misura crede il Ministero di poterlo dare.

Si tratta di uno che allega di aver perduto molto per causa del regio servizio, per aver in momenti difficili retto una città che era occupata dalle armi regie. Dunque il Ministro vedrà nella sua saviezza in che misura il Conte Prina debba essere compensato.

Senatore Regis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis. Ho chiesto di parlare per far conoscere al Senato due circostanze di fatto che possono influire sull'ammissione della proposta della Commissione delle petizioni.

Questi fatti sono, che secondo che narra il Conte Prina, egli sarebbe ricorso ai tribunali per ottenere ragione dell'indennità alla quale crede di aver diritto, asserendo che in tale via si pronunciò in questi termini: « reietta ogni istanza ed eccezione, il tribunale dichiara non essere questa cosa di sua competenza. »

Ciò essendo avrebbe il petizionario avuto ricorso, prima di tutto, alla via più naturale che è quella dei tribunali, ma essendone uscita una dichiarazione d'incompetenza, egli non ha potuto progredire.

Egli soggiunge poi che dopo tale istanza giudiziale, avrebbe ricorso al signor Ministro degli Esteri, ma che non ne ebbe mai alcun riscontro, ed è perciò che ricorre oggi al Senato onde venendo comunicata la sua petizione al competente dicastero, possa egli ottenere una risposta od un compimento di giustizia come sarà del caso. — È questo appunto lo scopo che si propose la Commissione delle petizioni nelle conclusioni che ha manifestato per organo del suo Relatore, e che insta perchè vengano adottate dal Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dopo queste dichiarazioni non intendo di oppormi a che sia rinviata al Ministro degli Affari Esteri questa petizione per quello esame che sarà conveniente secondo giustizia.

Bensi non posso non dire alcune parole sulla questione del principio dei compensi per cause politiche.

È una questione gravissima questa, e se dovessimo entrare in siffatta materia un po' largamente, comprende il Senato quale ampia porta si aprirebbe e quanto appropriata alle risorse dello Stato. Vi sono paesi, cominciando dai subalpini, che hanno grandemente sofferto a cagione delle guerre ed i cui reclami portati altre volte dinanzi al Senato ed alla Camera dei Deputati sono di una entità veramente considerevolissima e meritano tutta la riflessione. In tutte le provincie d'Italia sono stati uomini che hanno sofferto per la patria, per cui, ripeto, questa questione di compensi per aver sofferto per causa di libertà, mi sembra essere tale da mettere in avvertenza il Senato che non convenga dare alla medesima uno sviluppo troppo grande.

Senatore Martinengo G., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G., Relatore. Le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio erano perfettamente prevedute dalla Commissione che si limitò ad invocare un provvedimento al di merito che di misura, acciò il signor Ministro degli Affari Esteri vegga se al petizionario compete un diritto. Esso doveva naturalmente ricorrere a questo medesimo signor Ministro dacchè il tribunale al quale esso ricorse si dichiarò incompetente. Per tale motivo la Commissione conferma la sua proposta salvo poi le altre decisioni.

Presidente. Se altri non domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della Commissione, sulla petizione 3463, per il rinvio al signor Ministro degli Affari Esteri, nel modo indicato dal signor Relatore.

Chi approva queste conclusioni, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Martinengo G., Relatore. « N. 3430. Tre ricevitori del lotto in Cerignola (Capitanata) porgono reclami contro alcune disposizioni date dal direttore generale di quel ramo d'amministrazione. »

« 3442. La Camera di commercio di Avellino (Principato Ulteriore) fa istanza perchè vengano promossi alcuni provvedimenti per escludere la frode nei fallimenti, e riguardo ai rivenditori al minuto di commestibili. »

Di tali due petizioni vi si propone, o Signori, il rinvio al Ministero per quei provvedimenti che potrebbero essere del caso, in quanto che la Commissione non si può far giudice, nè può credere che il Senato possa *ex abrupto* dare sulle medesime un giudizio.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulle conclusioni delle petizioni segnate coi numeri 3430 e 3442 per il loro rinvio al Ministero, le pongo ai voti.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Martinengo G., Relatore. « N. 3453. La Camera di commercio di Cosenza (Calabria Citeriore) domanda che vengano dal Governo decretate le opere necessarie nei porti di Paola e Rossano per l'approdo delle navi commerciali. »

« 3503. ~~Per~~ alcuni abitanti di Monteleone di Calabria, in numero di 147, fanno istanza perchè vengano intrapresi i lavori di costruzione del porto nel seno di Santa Venera sanzionati per legge. »

« 3508. Il Consiglio comunale di Mistretta (Sicilia) domanda che venga decretata la costruzione a spese dello Stato d'una ferrovia dal lido di Santo Stefano Camastra al lido opposto di Terranova o Licata (Petizione a stampa). »

È chiaro che la Commissione non poteva invitare il Senato a determinare intorno alle opere di cui non può apprezzare nè le convenienze nè l'opportunità in questo momento; perciò essa vi proporrebbe il rinvio delle medesime al Ministero dei Lavori Pubblici per quelle osservazioni e quelle istruzioni che credesse di potere dare.

Presidente. Chi approva questo rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Martinengo G., Relatore.** n. N. 3511. I rappresentanti della Società operaia dei facchini milanesi domandano che nella soppressione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, sia adottata uguaglianza di trattamento per tutte, coi debiti riguardi ai diritti acquisiti da ognuna di esse.

Avendo il Senato in massima raccomandato al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio ogni possibile giustizia ed equità nell'applicazione della ricordata legge, la vostra Commissione vi propone il rinvio di questa petizione al suddetto signor Ministro per quelle considerazioni che fossero opportune.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni per il rinvio di questa petizione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Martinengo G., Relatore.** n. N. 3464. Rosario Rizzo di Montelcone (Calabria) domanda al Senato che, prima di votare la legge sulla perequazione della imposta fondiaria, voglia adoperarsi per la diminuzione degli stipendi agli impiegati, e delle spese di giustizia, da cui potrà risultare una cospicua economia per l'erario, e riuscirà quindi minore il riparto dell'imposta fondiaria.

Questa petizione arriva troppo tardi, quindi la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Martinengo G., Relatore.** Con questo

credo esaurito l'elenco che abbiamo avanti gli occhi di relazioni preparate.

Presidente. Forse ne rimangono alcune altre che si potranno riferire, quando la Commissione avrà emesso il suo parere.

Senatore **Martinengo G., Relatore.** Se ne sono stralciate pochissime che verranno riferite in altra occasione.

Presidente. In conformità di quanto dissi al Senato, prego i signori Senatori di passare negli Uffici per occuparsi immediatamente dell'esame preliminare del progetto di legge ultimamente presentato, di cui ho già fatto menzione.

I signori Senatori per le adunanze pubbliche saranno convocati con avviso a domicilio.

Si proceda all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria di 4 000,000 di lire sui Bilanci della Guerra 1864 e 1865 per l'armamento dell'esercito.

Votanti	112
Favorevoli	91
Contrari	21

(Il Senato approva.)

Risultato della votazione per l'approvazione del contratto stipulato con Eugenio Fabre di onteusi di un edificio in Napoli.

Votanti	112
Favorevoli	92
Contrari	20

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4).

CXXIV.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario -- Omaggi — Giuramento del Senatore Cialdini — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Presidente. Mancando uno dei due signori Segretari, che necessariamente debbono assistere il Presidente, prego perciò il signor Senatore Cambray-Digny a volerne fare le veci.

(Il Senatore Cambray-Digny piglia posto al banco dei Segretari e legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato senza osservazione.)

Fanno omaggi al Senato:

Il Prefetto di Cbieta degli *Atti del Consiglio provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria 1863 64.*

Il Sindaco di Caserta, di alcuni esemplari degli *Atti del Congresso scientifico tenuto in quella città dall'Accademia degli Aspiranti naturalisti di Napoli.*

Il signor Pietro Martini, di alcune copie dei suoi *Cenni biografici del barone don Bernardino Falqui-Pes Senatore del Regno.*

Essendo presente nelle sale del Senato il generale Cialdini, i cui titoli furono verificati in altra seduta, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori De Sonnaz e Marliani di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il generale Cialdini dai Senatori De Sonnaz e Marliani presta giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor generale Cialdini della prestazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Presidente. La parola è al Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sul contenzioso amministrativo, approvato già dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

Crederci conveniente, se non vi è osservazione in contrario, che il Senato si radunasse negli uffizi giovedì, 30 corrente mese, al tocco, per l'esame del progetto di legge sul contenzioso amministrativo testè presentato.

Non essendovi osservazione in contrario, ritengo il Senato per assenziente.

Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, l'adunanza è sciolta (ore 2 1/2).

CXXV.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di tre progetti di legge — Schiarimenti del Senatore Ceppi in ordine al progetto di legge relativo alle inchieste parlamentari — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri della Marina, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnolfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnolfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3532. Nicola Teodoro di Napoli, luogotenente colonnello in riposo, ripete la domanda, già da esso sporta con precedente petizione, perchè gli venga accordato un annuo assegno per le sofferse persecuzioni politiche (corredata dell'autenticità della firma mancante nella prima petizione). »

« 3533. La Giunta municipale di Burgio (Sicilia) domanda che nella costruzione della linea stradale da Palermo a Girgenti sia adottato il tracciato che tocca pure il comune stesso di Burgio. »

« 3534. Il Consiglio comunale di Sassinoro (Calabria) domanda che quel comune venga aggregato alla provincia di Molise e non a quella di Benevento. »

« 3535. Alcuni abitanti di Caltabellotta (Sicilia) in numero di 29. (Petizione sulla legge del Conguaglio dell'imposta fondiaria identica a quella col numero 3473.) »

« 3536. Il Consiglio comunale di Trecastagne (Sicilia) unitamente a 41 abitanti dello stesso comune. (Petizione identica al numero 3473.) »

« 3537. Il Consiglio comunale di Gastrogiovanni (Sicilia). (Petizione identica al numero 3473.) »

« 3538. La Giunta municipale di Granmichele (Sicilia) unitamente a 42 abitanti dello stesso comune. (Petizione identica al numero 3473.) »

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

I signori Gicco e Morasso d'un opuscolo da essi pubblicato intorno alla *Conservazione del Ministero di Agricoltura e Commercio*.

I Prefetti di Pavia, Forlì e Cuneo degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863-64*.

Il dottore cav. Nicola Perla, di alcune copie di un suo *Componimento poetico scritto per la festa nazionale*.

Il Consiglio provinciale di Lucca, di 200 copie di una *Relazione sulla circoscrizione territoriale di quella provincia*.

Il Direttore generale dei telegrafi dello Stato di 300 esemplari d'una *Statistica relativa all'amministrazione dei telegrafi nel 1862*.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge stati approvati dalla Camera dei Deputati: il primo relativo alla riapertura di un nuovo concorso per aspiranti nella Regia Scuola di marina; il secondo relativo alla costruzione di due cannoniere, di due batterie corazzate, di trenta zattere e di 15 barche a vapore.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti pel solito corso.

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. A nome del Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, relativo al bilancio ordinario e straordinario dell'esercizio del 1864.

Presidente. Do atto al sig. Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione fatta a nome del Ministro delle Finanze del bilancio per l'anno 1864, il quale sarà stampato ed avrà il solito corso.

Siccome si dovrà tra non molto, come spero, tenere un'adunanza pubblica tanto per la spedizione dei vari progetti di legge che sono allo stato di relazione compiuta, quanto per la discussione del bilancio che si è presentato oggi, vedendo presente l'onorevole Senatore Ceppi, Relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge relativo alle inchieste parlamentari, lo pregherei a dire se quel progetto sia in stato di essere portato all'ordine del giorno.

Senatore Ceppi. L'Ufficio Centrale non tardò ad esaminare gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Vacca e Cadorna, comunque si fosse già chiarito nella discussione contrario ai medesimi. Esso pregò i signori proponenti di venire nel seno dell'Ufficio Centrale per la discussione. Il Senatore Vacca abbandonò il suo emendamento e si unì a quello del Senatore Cadorna; il quale era bensì composto di un solo articolo, ma era il preludio di un intero sistema. I proponenti furono pregati di svolgere questo sistema; lo svolsero prima a voce, poi presero riserva di presen-

tarlo all'Ufficio Centrale; e dopo alcuni giorni infatti ebbero la compiacenza di far passare al Presidente dell'Ufficio Centrale, direi, un contro progetto, perchè il progetto primitivo era composto di nove articoli, ed il nuovo sarebbe di dodici, accompagnato ancora da una relazione che avrebbero desiderato che si stampasse. L'Ufficio, esaminato con tutta accuratezza questo progetto, ebbe a dichiarare di non esser disposto ad accettare questa riforma; e cionondimeno egli si credette in dovere di pregare il signor Ministro Guardasigilli di venire in seno all'Ufficio unitamente ai proponenti per fare qualche discussione in proposito e per sentire, se pure egli stimava doverlo manifestare, qual fosse il suo modo di vedere.

Il signor Ministro dopo avere inteso qualche discussione, prese in comunicazione quel contro progetto e si riservò di dare riscontro all'Ufficio Centrale, credo, se non m'inganno, che fosse la sera del 23 giugno scorso. Finora però io non ho ricevuto riscontro, e il signor Ministro, che vedo presente, potrà dire se crede o no di darlo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non posso che confermare, per la parte che mi riguarda, la dichiarazione fatta dal Senatore Ceppi. Mi fu data comunicazione in una tornata, alla quale l'Ufficio Centrale ebbe la cortesia d'invitarmi, del controprogetto sottoscritto dai Senatori Cadorna e Vacca; io presi l'impegno di comunicarlo ai miei colleghi, trattandosi di cosa che non riguardava solamente il mio Dicastero, per poter portare nel seno dell'Ufficio l'opinione del Gabinetto.

Il Senato sa di quali gravi cure sia stato finora occupato il Ministero, ma tosto che io potrò riferirne e avere un voto dai miei colleghi, non mancherò di pregare il signor Presidente dell'Ufficio Centrale di volerlo radunare affine di udire qual sia l'opinione del Governo a questo riguardo.

Presidente. Siccome si tratta di un progetto di legge che era stato iniziato dal Ministero, il signor Ministro ritenendolo presso di sé, non è più a carico del Senato quanto alla spedizione.

Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, l'adunanza pubblica è sciolta ed il Senato si forma in comitato segreto (ore 2 1/2).

CXXVI.

TORNATA DEL 11 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedi — Presentazione di due progetti di legge — Omaggi — Discussione del progetto di legge sulle bonificazioni — Dichiarazioni del Senatore Farina (Relatore) e del Ministro d'Agricoltura e Commercio in ordine al mofo di discussione — Approvazione dell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale — Si porta la discussione sull'articolo 8 sessione seconda del progetto ministeriale — Parlano su di esso in vario senso il Ministro d'Agricoltura e Commercio ed il Relatore — Accettazione dell'articolo 2 dell'Ufficio Centrale per parte del Ministro e sua approvazione — Proposta del Relatore sull'articolo 3 — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra, di Agricoltura e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Presidente Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3535. Il Consiglio comunale di Vallermosa (Cagliari) domanda che sia prontamente compiuta la linea stradale da Santuri a Siliqua votata con legge del 27 luglio 1862 e che non venga tenuta in verun conto la deliberazione del Consiglio provinciale che ne sospende l'esecuzione. »

« 3536. Numero 168 fra ecclesiastici e religiose della città d'Aquila (Abruzzo) ricorrono al Senato perchè voglia respingere ogni progetto di legge che gli sia presentato relativo all'abolizione delle corporazioni religiose ed all'incameramento dei beni ecclesiastici. »

« 3537. Parecchi sacerdoti della diocesi di Susa (Piemonte) in numero di 101, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge inteso ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3538. Numero 225 sacerdoti della diocesi d'Aosta, ecc. (Petizione identica alla precedente).

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

I Senatori, *Segretari*, **Arnulfo e Scialoja** danno lettura delle lettere dei Senatori Della Gherardesca, Silos-Labini, Di Bovino, Giovacchino Colonna, Gozzadini, Salvatico, Ginori-Lisci, Di Laconi, Ricotti, Di Sonnaz, Regis, Belgioioso, Correale, Ferretti, Capone, Cambray-Digny, Di Campello, Florio, Mazara, Araldi Erizzo, D'Atri, Vercillo, Chigi e Guardabassi, colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge:

1. Per una leva di 55 mila uomini sui nati nel 1844;

2. Per sopprimere il privilegio dell'immunità dalla leva concesso ai chierici dalla legge organica sul reclutamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici che sicuramente se ne occuperanno colla dovuta sollecitudine.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro delle Finanze di 280 copie della *Statistica delle imposte dirette erariali, provinciali e comunali*.

Il Presidente della Camera dei Deputati di 300 esemplari del terzo volume dei *Discorsi parlamentari del conte Di Cavour*.

La Deputazione provinciale di Bologna, degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria della scorsa primavera*.

L'avvocato Francesco Devincenti, del suo opuscolo per titolo: *I Napoleonidi e l'Italia*.

Il signor Giuseppe Perez, delle sue *Considerazioni sulle Alluvioni di Messina*.

Il Presidente del Real Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia, di alcune copie del 5° fascicolo del *Giornale di quell'Istituto*.

Il Prefetto di Ravenna, degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 1864*.

Il Senatore De Giovanni, Presidente della Commissione di antichità e belle arti in Sicilia, del primo numero del *Bullettino della Commissione medesima*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE BONIFICHE.

(V. *Atti del Senato N. 40.*)

Presidente. Prego i signori Senatori di voler prendere i loro posti.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulle Bonifiche, presentato in iniziativa al Senato.

Questo progetto essendo molto esteso, se non vi è osservazione in contrario, prescindere dal darne lettura preliminare, e aprirò la discussione generale.

La discussione generale è aperta.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Io ho avuto cura d'iscrivere nella relazione la dichiarazione che il progetto dell'Ufficio Centrale, sebbene si presentasse in una forma ed in un ordine tutt'affatto distinto, non cambiava però la massima direttrice del progetto del Ministero.

Non ho tenuto dietro e non ho posto a confronto gli articoli l'uno coll'altro, perchè con gran parte di questi articoli essendosi dato un ordine diverso alla materia, si è dovuto trasportare un pezzo dell'articolo del progetto vecchio in un articolo del progetto nuovo, un altro pezzo in un altro articolo, quindi ne sarebbe venuto una quantità di citazioni di un pezzo di articolo qui, di un pezzo di articolo là, che non avrebbe chiarito niente la materia; ma, ripeto, in massima il progetto dell'Ufficio non è che il progetto del Ministero al quale si sono aggiunti alcuni, direi così, particolari di esecuzione per meglio tutelare l'interesse dei privati ed anche dello Stato e del pubblico, il quale è interessato a che si faccia il maggior numero possibile di opere di bonifiche.

I soli punti sui quali vi è divergenza fra il progetto dell'Ufficio e quello del Ministero sono i tre che sono indicati nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Su due di questi pare che il signor Ministro non avrebbe difficoltà ad accedere, sul terzo che sarebbe quello di accordare o no facoltà al Ministro di concedere senza la solita formalità dell'approvazione parlamentare i terreni o già essiccati, o tuttora paludosi di proprietà del Governo a quelli che domandano di compiere una bonifica nel perimetro della quale questi terreni siano compresi; su questo, dico, il signor Ministro fece qualche osservazione in contrario; tuttavia l'Ufficio Centrale non crede di dovere assumere sopra di sé una responsabilità così grande quale sarebbe stata quella di dare con una legge facoltà al Governo di alienare beni dello Stato di una entità assai considerabile, di alienarli, dico, senza attenersi al metodo generale.

Del resto quando si verrà alla discussione dell'articolo relativo, allora il Senato si pronuncerà in proposito.

Presidente. Pregherò il signor Ministro d'Agricoltura e commercio a volermi dire se accetta che la discussione si porti sul progetto redatto dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'onorevole Relatore ha già accennato quale sia lo stato delle cose: noi siamo perfettamente d'accordo non solo sulla sostanza del progetto, ma direi anche sulle norme particolari che lo informano.

L'Ufficio Centrale ha indicato tre punti nei quali cadrebbero certe divergenze; ma io posso dire che anche sopra questi tre punti, le divergenze non ci sono.

L'Ufficio Centrale ha proposto un'esenzione d'imposta per un certo tempo ed io l'accetto volentieri.

Ha indicato in secondo luogo un punto controverso, cioè certa facoltà da dare al Governo di alienare i fondi demaniali compresi nel perimetro delle bonifiche, ed io dirò che questa è una questione che rimetto al giudizio del Senato.

Ha indicato poi un certo privilegio occulto che il Ministero vorrebbe far prevalere, e che l'Ufficio Cen-

trale rende pubblico. Su questo pregherò a suo luogo il signor Relatore a considerare che anzi il progetto ministeriale dico chiaramente che ci deve essere la trascrizione.

Anche su di ciò credo non vi sarà divergenza, perchè a suo luogo dirò come io non desidero per nulla le ipoteche occulte.

Dunque, tranne questi tre punti non c'è altra differenza fra i due progetti che una collocazione diversa di articoli, e qualche volta una redazione diversa. Ci è qualche cosa di aggiunto in questo senso, che certe parti, che io avrei creduto e credo regolamentari più che legislative, l'Ufficio Centrale ha creduto di tale importanza da doverle particolareggiare.

È questione che rimetterò pure al Senato.

Quanto poi alla traslocazione degli articoli dirò che io sarei molto tenuto alla cortesia dell'Ufficio Centrale se mi permettesse, fatta questa dichiarazione che siamo d'accordo sulla sostanza e sulle norme particolari, che si aprisse la discussione sul testo del progetto ministeriale, dichiarando fin d'ora che a suo luogo indicando gli articoli che si vogliono aggiungere o modificare, io sarò perfettamente ragionevole. Ricordo all'onorevole Relatore che questa è una cortesia che non si nega a chi è sulla difensiva, come appunto son io.

Io ho bisogno di conoscere il terreno sul quale sono, e mi troverei alquanto imbarazzato ad andare ravvicinando articoli che non ho avuto neppure agio, stante la brevità del tempo, di profondamente studiare.

Concludo dunque pregando l'Ufficio Centrale di permettere che si apra la discussione sul testo Ministeriale, e di aver la bontà volta per volta d'indicare quali sono gli articoli che si vogliono alterare allargandoli, o quali aggiunte l'Ufficio propone di fare agli articoli del progetto primitivo.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Sicuramente essendo d'accordo sul fondo, parrebbe una sgarbatezza non voler acconsentire al desiderio del signor Ministro, io però lo metto in avvertenza che subito, appena cominciata la discussione, io sono obbligato di proporre un art. 1° diverso, perchè nel progetto ministeriale, mi scusi, l'ordine delle idee non era quello che veramente brillasse, così troviamo che l'articolo 2 dell'Ufficio Centrale è la ripetizione letterale dell'articolo 8 del Ministero, ma l'articolo 8 l'ho posto il 2 perchè stabilisce tutte le formalità necessarie per poter venire all'applicazione del terzo, se no, nel progetto ministeriale si veniva a questo sconcio, che in un consorzio se 2/3 dei proprietari compresi nel consorzio aderiscono alla operazione, il terzo dissenziente non ha diritto d'impedirla, ma deve cedere ed occorrendo, vendere i suoi terreni agli altri due terzi.

Ora se non si determina come si debbo determinare il tutto, ricade impossibile di decidere quali saranno le

parti; e se non si definisce cosa è il tutto, è impossibile sapere quali saranno i due terzi di questo tutto, dunque nel secondo articolo si è dovuto indicare per forza tutti gli elementi per poter determinare il complesso del consorzio, e fissati questi elementi abbiamo poi detto all'art. 3, che se due terze parti annuiscono ed una dissente, la parte dissenziente è in diritto di vendere i suoi terreni agli altri due terzi, ma non può impedire che l'opera si faccia.

Ciò premesso, ripeto, se si apre la discussione sul progetto del Ministero, io sarò obbligato immediatamente dopo letto il primo articolo del signor Ministro a contrapporre ad esso l'articolo 1 dell'Ufficio Centrale.

Ma dirò di più: per esempio l'articolo 1 del signor Ministro mette una massima che è giustissima, che cioè le bonifiche debbono essere considerate opere di pubblica utilità, ed è giusto; ma quando debbono esserlo? quando si siano già adempiute le formalità che dimostrano che non è pel gusto di spropriare Tizio o Sempronio dei proprii terreni, ma veramente per fare una opera di pubblica utilità che vi si procede, per cui questo articolo che è messo per il primo, deve essere il 5 od il 6, mettendo prima quelli che contengono le norme, perchè l'opera riesca veramente utile, ed inoltre dando a queste norme, quando sono state adempiute, la pubblicità necessaria, perchè chi ha da farvi osservazioni le faccia, ed adempiuto a tutti questi incumbenti che devono precedere, viene naturalmente l'articolo in cui si dice che l'opera sarà dichiarata di utilità pubblica.

Mi pare pertanto che l'ordine che ha seguito il signor Ministro sia molto intralciato. Del resto se il signor Ministro non ha avuto campo di esaminare il progetto dell'Ufficio, la colpa non è mia, perchè egli rammenterò che io gli ho comunicato il progetto molto tempo prima che fosse stampato, e mi ero messo a sua disposizione, anche per discuterlo; egli allora ebbe la bontà di dirmi che non essendovi contestazione in genere, gli pareva superfluo occuparsi di discutere articolo per articolo, conseguentemente ho ritenuto che in genere acconsentisse alle modificazioni proposte.

L'ordine logico poi mi pare, e mi riservo di dimostrarlo, preferibile quello dell'Ufficio Centrale a quello del Ministero.

Dopo ciò faccia il signor Ministro quello che crede, ma a me non pare preferibile l'ordine delle idee del progetto ministeriale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho domandato la parola per dare qualche schiarimento.

L'ordine tenuto dal Ministero era questo, e credo che il Senato lo troverà razionale.

La sezione prima s'intitolava *Disposizioni generali*, colle quali si stabilivano tre modi per fare le bonifiche,

cioè, o per mezzo di consorzi, o per mezzo di concessioni a compagnie, o per opera diretta dello Stato.

Seguiva una sezione relativa ai consorzi, quindi un'altra per le concessioni, e finalmente un'ultima sezione sul modo dell'esecuzione e conservazione dei lavori. — Questa era tutta l'economia del progetto.

Crede che il Senato non vedrà che manchi la chiarezza, nè tanto meno l'ordine. L'Ufficio Centrale invece cominciò con un titolo che pare voglia accennare ai consorzi, poi parla delle concessioni; poi crea un altro titolo relativo alle bonifiche necessarie, le quali io aveva creduto dovessero essere contemplate nelle disposizioni generali; e finalmente colloca le disposizioni generali le quali nel progetto ministeriale stanno in principio: ecco la differenza tra l'uno e l'altro progetto.

Ebbene io offrirei un mezzo di conciliazione, se si vuole, perchè mi rincresce prolungare questa discussione.

Si cominci dal titolo dei consorzi del progetto ministeriale, che rimarrà il primo; le modificazioni cui accennava il Relatore dell'Ufficio Centrale possono esservi introdotte egualmente.

In seguito verremo alle concessioni ed in ultimo alle disposizioni generali, poichè piace all'Ufficio Centrale metterle piuttosto dopo che prima.

Presidente. Il signor Ministro ha diritto di chiedere che il progetto ministeriale serva di testo nella discussione; l'Ufficio Centrale poi può presentare come emendamenti le modificazioni da esso proposte nel suo contro-progetto.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Io non ho difficoltà di accettare il mezzo proposto dal Ministro; lo pregherei semplicemente di guardare che io partendo da legge di altro paese ho creduto opportuno di premettere una dichiarazione di principii, l'utilità della quale venne riconosciuta e sviluppata in Francia, quando si adottò la legge del 1807. Tale dichiarazione consiste nella enunciazione del principio che le proprietà dei terreni paludosi sono assoggettate a norme speciali, l'oratore del Governo di Francia il signor Montalivet faceva sentire, come trattandosi di cosa nella quale non solo la proprietà dei privati è soggetta a norme e fatti diversi, ma anche a circostanze nelle quali vi è una espropriazione forzata, che non ha mai luogo in tale modo in altra circostanza, era opportuno mettere in avvertenza i proprietari che comprano i terreni paludosi, che essi vengono assoggettati a speciali norme generali.

Questo principio, che mi pareva ragionevole, ho creduto opportuno di inserirlo come articolo primo nel testo della legge, affinchè ognuno sappia che comprando dei terreni paludosi, si assoggetta a dette norme speciali dipendenti da una specie di diritto riservato allo Stato di procurare il miglioramento di questi ter-

reni qualche volta anche contro la volontà del proprietario medesimo.

Crede conveniente far presente questa circostanza perchè cade sul primo articolo.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io accetto l'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il metodo di cominciare la discussione del progetto di legge non dal principio ma dalla metà, è un fatto insolito, e può avere talvolta de' gravi inconvenienti. È necessario quindi che il Senato ne sia avvertito....

Senatore Farina, Relatore. Il Ministero accettando l'articolo primo dell'Ufficio Centrale, e l'articolo secondo dell'Ufficio medesimo riferendosi all'articolo ottavo del progetto del Ministero, mi pare che ciò si possa fare.

Presidente. Siccome ripeto è cosa tutt'affatto insolita un simile metodo di discussione, che cioè si cominci la discussione da un articolo che si trova a metà del progetto e si saltino a piè pari gli altri, considerava perciò che il Senato ne fosse informato.

Ma poichè l'Ufficio Centrale vi aderisce ed il Senato acconsente, io comincerò a dar lettura del primo articolo del progetto dell'Ufficio Centrale accettato dal Ministero.

Non ho interrogato il Senato se intende che la discussione generale sia chiusa, perchè ciò che finora si è detto, non riguarda punto la discussione generale, ma unicamente il metodo della discussione. Vengo all'articolo primo.

Articolo 1 del progetto dell'Ufficio Centrale.

« La proprietà dei terreni paludosi è sottoposta a regole particolari.

» Il Governo ordina le bonificazioni che giudica necessarie. »

Metto ai voti l'articolo primo che ho letto e che fu acconsentito dal Ministero.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Ora passiamo all'articolo 8 del progetto del Ministero.

Consorzio.

« Art. 8. Semprechè un certo numero di proprietari di terreni paludosi intenda riunirsi in consorzio per bonificarli ne farà domanda al prefetto della provincia il quale inviterà gli altri proprietari egualmente interessati ad unirsi, convocandoli tutti in un giorno determinato.

» L'invito sarà fatto con manifesti da pubblicarsi nei comuni dove sono i terreni e nei capo-luoghi del circondario e della provincia.

» Simile invito sarà pur fatto quando la bonifica fosse stata dichiarata necessaria (articoli 3 e 4). »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io osservo che la cosa non è così strana come può apparire a prima giunta, poichè non si fa altro che rimettere il

titolo delle disposizioni generali, dopo i due titoli dei consorzi e delle concessioni.

Questo è tutto ciò che si farebbe di nuovo.

L'articolo che si è votato deve far parte del terzo titolo, intitolato dei *Consorzi*, che sarà il titolo primo della legge, quindi si può proseguire il testo ministeriale che presso a poco è come il testo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** A quest'articolo è necessario che io faccia le aggiunte che si trovano nell'articolo secondo del progetto dell'Ufficio Centrale.

In esso si indicano le norme a seguirsi da chi chiede la costituzione del consorzio onde questo possa costituirsi.

Queste indicazioni sono necessarie perchè è condizione indispensabile per formare il consorzio che due terzi dei proprietari interessati aderiscano alla sua formazione; ma se non si dice prima quali sono gli elementi mediante i quali il consorzio resta costituito, se non si determina quale è il perimetro che il consorzio deve comprendere, se non si indicano i proprietari che hanno terreni nel perimetro stesso, è impossibile di sapere se gli assenzienti siano o no i due terzi della totalità; se insomma non si determina prima il tutto è impossibile determinare poi la parte. Conseguentemente la prima cosa che si è dovuto fare, si fu di determinare le norme con cui si costituisce il tutto, perchè non si potrà mai sapere se realmente gli assenzienti rappresentino una quota parte del tutto, quando questo non è preventivamente determinato.

In questo senso appoggiandoci a quello che era stabilito specialmente nella legge dell'antico Regno d'Italia, abbiamo determinato quali sono i documenti, quali gli elementi di cui è necessaria la produzione per costituire questo tutto che si chiama consorzio, e quindi abbiamo detto che la domanda deve essere corredata da un prospetto o tabella che indichi:

1. Il circondario, mandamento, comune o comuni in cui sono situate le paludi e le valli da bonificarsi;
2. L'estensione verosimile in misura metrica delle bonificazioni;
3. Il proprietario od i proprietari tanto particolari che comuni o società;
4. I mezzi di arte e le operazioni necessarie per le bonificazioni; e trattandosi di bonificazioni per prosciugamento, il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata;
5. La spesa approssimativa;
6. L'utilità che se ne otterrebbe sia nei prodotti che nella salubrità dell'aria od altrimenti, ed inoltre quelle altre osservazioni economiche e di arte che si ravviseranno opportune;
7. Nel caso infine che si tratti di bonificazioni per colmata dovranno specificamente indicarsi le opere che si intende di costruire per difendere da ogni danno i terreni dei vicini, e fare in modo che la derivazione

delle torbide non alteri il sistema del fiume dal quale vengono derivate. »

In quest'ultimo alinea si è detto puramente delle *torbide*, ma riesce più conveniente ed opportuno, siccome anche viene suggerito da un egregio nostro collega versatissimo in questa materia, il dire *acque torbide*, mettendo cioè il sostantivo; poichè *torbide* non è che un aggettivo e così rimangono tolti tutti gli equivoci possibili.

Come il Senato comprende questo è necessario per sapere dov'è il consorzio, quale estensione prenda e quali sono i proprietari che posseggono terreni in essa, perchè nell'articolo che viene dopo si dice che se non vi sono i due terzi di questi proprietari che aderiscono, il consorzio non si stabilisce, epperò è evidente che prima bisogna determinare le norme per vedere chi sono quelli che compongono questo consorzio.

Presidente. Accetta il signor Ministro queste indicazioni?

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'Ufficio Centrale propone che siano specificate le cose a richiedersi. Non fo difficoltà, si dica quello che si vuole; giustifico solo il silenzio, osservando che i consorzi per le opere di bonificazione sono opere di tanta difficoltà e tanto desiderate, che invece di creare intoppi dobbiamo cercare agevolazioni.

Quando si dice che in una contrada i proprietari possono chiedere di riunirsi in consorzio, s'intende bene che la domanda che si presenta al prefetto deve avere tali indicazioni da far comprendere quello che è l'oggetto della medesima; la domanda deve essere precisa e contenere gli elementi dai quali si possa facilmente argomentare che essa riflette piuttosto un terreno che un altro, piuttosto certi proprietari che altri.

Non mi era parso perciò che fosse necessario prescrivere la forma della domanda, bastando indicare il fine e l'oggetto della medesima. Quando i proprietari chiedono di riunirsi in consorzio, già si deve sapere quali sono i particolari dell'opera: essi si riuniscono in consorzio per esprimere il desiderio di contribuire all'impresa, e fare quindi gli studi necessari per procedere al compimento della medesima.

Mi era paruto adunque che obbligare i proprietari a specificare molto minutamente le cose da farsi nella semplice domanda, la quale non ha per oggetto che lo esprimere il desiderio di riunirsi fosse pretendere troppo. Se si esige troppo da principio possono esservi ragioni piuttosto di ritardare anzichè di accelerare il consorzio.

Comunque sia, io abbandono la redazione ministeriale e accetto la modificazione dell'Ufficio Centrale, quantunque io non la trovi indispensabile; solo desidererei che nell'articolo che ora è il secondo, nel titolo dei *consorzi*, si aggiungesse ciò che deve contenere la domanda; il resto dell'articolo mi pare che potrebbe stare....

Presidente. Il primo articolo del progetto, ossia quello che adesso è secondo della legge....

Senatore **Farina, Relatore.** Mi permetta: bisogna adottare, e votare solamente la prima parte....

Ministro di Agricoltura e Commercio. Votare solo la prima parte e poi dire:

« La domanda suddetta conterrà, ecc.

Senatore **Farina, Relatore.** La prima parte è la seguente:

« *Semprechè un certo numero di proprietari di terreni paludosi intenda riunirsi in consorzio per bonificarli, ne farà domanda al prefetto della provincia, corredandola, ecc.* »

L'aggiunta che ha fatto l'Ufficio Centrale è indispensabile: quest'indispensabilità venne riconosciuta anche nel Regno d'Italia.

Diffatti abbiamo una circolare del 31 gennaio 1811, nella quale vennero inseriti tutti quegli elementi che si trovano letteralmente trasportati nella presente legge. Se non si sa quanti siano questi proprietari, se non si sa quale sia l'entità de' possessi di ciascuno non si può sapere se si debba sì o no costituire il consorzio.

Mi si permetta di leggere, per far vedere quanto sia necessaria quest'aggiunta, il preambolo come si trova nella circolare nella quale si danno i motivi specifici di essa, cioè perchè il Governo possa avere una *promozione della bonificazione che convenisse interrogare e distinguere quali fossero quelle che vestissero il carattere dell'utilità e della necessità, venne dalla cessata Direzione generale di acque e strade ordinata all'ingegnere capo la compilazione di uno stato; questo stato deve redigersi in forma di tabella, ecc.*; seguono poi quelle indicazioni che abbiamo messe noi. E qui prego il Senato di osservare che questo non è un progetto definitivo, mentre del progetto definitivo feci menzione posteriormente, ma una semplice tabella, una specie di progetto di massima per vedere quali siano questi lavori, quale in genere il beneficio che se ne può sperare, quale l'importanza, ed infine se siavi il consenso o non dei due terzi degli interessati, perchè se è indispensabile che ci sia questo consenso per poter costituire un consorzio, se non si sa quali siano quelli che compongono il consorzio, non si potrà mai sapere se i due terzi di essi acconsentano o no alla costituzione del consorzio medesimo.

Dirò inoltre che ho visto in pratica che col voler soverchiamente, e qualche volta non troppo a proposito, autorizzare dei consorzi, ho visto, dico, autorizzarsene di quelli nei quali non c'era nemmeno il quinto dei contribuenti che avesse consentito. Molte volte si crede opportuno facilitare troppo nella costituzione del consorzio, ma poi quando si è costituito il consorzio a questo modo, sorgono liti continue, perchè quelli che non sentono vantaggio o almeno non credono di sentire vantaggio da quell'opera si rendono costantemente oppositori a tutto ciò che si vorrebbe fare; e conseguentemente invece di avere veramente un vantaggio non si hanno, ripeto, che liti continue. Per evitare questi inconvenienti ho creduto opportuno d'inserire

nella legge quello che si è trovato necessario di fare in quelle del cessato Regno d'Italia, epperò ho qui trasportato queste indicazioni.

Siccome il signor Ministro pare che in genere avesse conchiuso che accettava....

Presidente. Il signor Ministro abbia la bontà di mandarmi la modificazione che intende introdurre.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non si tratta che dire quello che la domanda deve contenere.

Dunque l'articolo dovrebbe procedere così:

« *Art. 2. Semprechè un certo numero di proprietari di terreni paludosi intenda riunirsi in consorzio per bonificarli, ne farà domanda al prefetto della provincia corredandola di.....* »

Presidente. Abbia la bontà di volermelo scrivere perchè allora sarà più facile che io possa procedere regolarmente.

(Il Senatore Farina, Relatore, e il Senatore Perotti, membro dell'Ufficio Centrale, vanno al banco del Ministero e scambiano alcune parole col signor Ministro.)

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dunque l'articolo 2. resti quello dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggerò l'articolo 2. del progetto dell'Ufficio Centrale, coll'aggiunta proposta della parola *acque* prima di quella *torbide*, che leggesi sulla fine dell'articolo stesso.

» *Art. 2. Semprechè un certo numero di proprietari di terreni paludosi intenda riunirsi in consorzio per bonificarli, ne farà domanda al prefetto della provincia corredandola di un prospetto o tabella il quale indichi:*

» 1. Il circondario, mandamento, comune o comuni in cui sono situate le paludi e le valli da bonificarsi;

» 2. L'estensione verosimile in misura metrica della bonificazione;

» 3. Il proprietario o proprietari tanto particolari che comuni, o società;

» 4. I mezzi di arte e le operazioni necessarie per le bonificazioni, e trattandosi di bonificazioni per prosciugamento, il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata;

» 5. La spesa approssimativa;

» 6. L'utilità che se ne otterrebbe sia nei prodotti, che nella salubrità dell'aria od altrimenti, ed inoltre quelle altre osservazioni economiche e di arte che si ravviseranno opportune;

» 7. Nel caso infine che si tratti di bonificazioni per colmata dovranno specificamente indicarsi le opere che si intende di costruire per difendere da ogni danno i terreni dei vicini, e fare in modo che la derivazione delle acque torbide non alteri il sistema del fiume dal quale vengono derivate. »

Il signor Senatore Scialoja mi fa notare che al N. 3, dove sta scritto: *Il proprietario o proprietari*, sarebbe il caso di dire *od i proprietari*, e su questa ommissione, che probabilmente non è che un semplice errore di stampa, non credo si faccia difficoltà. Quanto poi all'aggiunta della parola *acque*, che venne formalmente

proposta dall'Ufficio Centrale, non credo sia il caso di provocare un voto del Senato, non essendo che una semplice spiegazione o complemento, se si vuole, di dicitura, per cui, se non havvi osservazione in contrario, io porrò ai voti lo stesso articolo 2 nella conformità in cui l'ho letto.

Chi approva dunque questo articolo 2, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 3 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Forse su questo articolo sarebbe opportuno che l'Ufficio Centrale si concertasse col signor Ministro, a cui io aveva comunicato prima d'ora il progetto dell'Ufficio, ma il quale forse per altre occupazioni pare non abbia avuto abbastanza tempo...

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non ho avuto il progetto stampato che ieri.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Sta bene quello stam-

pato, ma quello manoscritto so di averlo fatto passare per tempo; dunque, ripeto, non avendo forse egli avuto campo a vederlo prima, sarebbe bene che l'Ufficio Centrale ed il Ministero potessero conferire insieme; domani poi si potrebbe procedere nella discussione.

Presidente. Accetta il signor Ministro questo partito?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Anzi ringrazio.

Presidente. Allora si sospende la discussione di questo progetto di legge, e siccome sono usciti parecchi signori Senatori, e probabilmente non siamo più in numero legale, credo che convenga rimandare la seduta a domani.

Domani dunque alle ore due precise vi sarà adunanza pubblica per la continuazione di questa discussione e per il seguito dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CXXVII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge sulle bonificazioni — Dichiarazione del Senatore Farina (Relatore) — Approvazione degli articoli 3 e 4 cogli emendamenti ai medesimi proposti dall'Ufficio Centrale ed acconsentiti dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Emendamento all'articolo 5 del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Senatore Farina — Adozione dell'emendamento De Foresta e dell'articolo 5, non che degli articoli 6 e 7 — Emendamenti del Senatore Paleocapa all'articolo 8, accettati dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Scialoja — Risposta del Ministro e del Senatore Farina — Trasposizione del paragrafo e) dell'articolo 8 proposta dal Senatore Scialoja ed acconsentita dal Senatore Farina — Osservazioni al riguardo del Senatore Martinengo — Parole del Senatore Arricabene — Approvazione dell'articolo 8 cogli emendamenti Paleocapa — Instanza del Senatore Alferi per l'applicazione dell'articolo 67 del regolamento — Aggiunte all'articolo 9 del Senatore Martinengo combattute dal Senatore Farina — Ritiro delle aggiunte Martinengo — Approvazione dell'articolo 9 — Proposta dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro di un nuovo articolo in sostituzione degli articoli 10 e 11 — Approvazione di questo nuovo art. 10 e dell'art. 11 cogli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale e dal Senatore Scialoja — Emendamento all'articolo 12 del Senatore De Foresta combattuto dal Senatore Farina — Replica del Senatore De Foresta — Proposta del Senatore Scialoja, a cui si unisce il Senatore De Foresta — Approvazione della proposta Scialoja e dell'articolo 12, nonchè dei successivi sino all'articolo 15 — Soppressione dell'articolo 17 e del titolo Bonificazioni necessarie — Approvazione degli articoli 18, divenuto 16, sino all'articolo 19 — Emendamento all'articolo 20 dell'Ufficio Centrale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Lo stesso legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

• N. 3539, N. 1410 fra ecclesiastici ed abitanti della città e circondario d'Ivrea (Petizione identica al N. 3537 intesa ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare). »

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Bonelli e Sagarriga-Visconti, colle quali domandano un congedo, che il Senato loro concede.

Presidente. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio fa omaggio al Senato di 12 esemplari della *Statistica sulla trattura della seta*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE BONIFICAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle bonificazioni.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Al seguito di quanto ha deliberato ieri il Senato, il signor Ministro avendo favorito di recarsi in seno dell'Ufficio Centrale si sono potute combinare con lui le modificazioni che si credette opportuno d'introdurre nel progetto dell'Ufficio Centrale; di modo che essendosi già votati gli articoli 1 e 2 del progetto dell'Ufficio stesso, dietro le modificazioni che sono state intese col signor Ministro, egli acconsentirebbe a che per semplificare ed accelerare l'andamento della discussione della legge, si seguitasse l'ordine stabilito nel progetto dell'Ufficio Centrale, sopprimendo alcuni articoli e facendo alcune modificazioni, delle quali andrò facendo cenno a misura che si presenteranno.

L'articolo 3 in seguito alle modificazioni intese fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale, comincierebbe colle parole seguenti:

« Il prefetto in vista della domanda suddetta, inviterà a riunirsi innanzi a sè, o innanzi alla persona da lui delegata, ed in un giorno determinato, tutti i proprietari compresi nel perimetro della bonificazione,

» L'invito sarà fatto con manifesto da pubblicarsi nei comuni ove sono posti i terreni, e nei capi-luoghi del circondario e della provincia.

Presidente. Ritenuta la dichiarazione fatta dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale; alla quale aderisce anche il signor Ministro (il Ministro di Agricoltura e Commercio fa segni affermativi) io leggerò l'articolo 3, nella conformità in cui è stato combinato tra il predetto Ufficio Centrale e il signor Ministro.

« Art. 3. Il prefetto in vista della domanda suddetta inviterà a riunirsi innanzi a sè, o innanzi alla persona da lui delegata, ed in un giorno determinato, tutti i proprietari compresi nel perimetro della bonificazione.

» L'invito sarà fatto con manifesto da pubblicarsi nei comuni, ove sono posti i terreni, e nei capo-luoghi del circondario e della provincia. »

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 4 del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 4. Se i proprietari che ricusano di far parte del consorzio non rappresentano più della terza parte della superficie delle terre da bonificare, il prefetto, udita la Deputazione provinciale e l'ingegnere capo, può autorizzare con ordinanza l'istituzione del consorzio il quale diventa così obbligatorio per tutti gli interessati salvo ai dissenzienti il diritto di vendere le terre al consorzio medesimo pel loro valore attuale da accertarsi nel modo infra specificato.

» Nel termine di un mese dalla sua pubblicazione è ammesso contro la ordinanza il ricorso al Re, che de-

cederà, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. »

Senatore **Farina, Relatore.** Il primo alinea di quest'articolo, onde togliere ogni equivoco relativamente all'intelligenza delle persone che s'intendono comprese nel consorzio, vuol essere modificato nel modo seguente:

« Se i proprietari che ricusano di far parte del consorzio non rappresentano più della terza parte della superficie delle terre da bonificare, il prefetto, udita la Deputazione provinciale e l'ingegnere capo, può autorizzare con ordinanza l'istituzione del consorzio, il quale diventa così obbligatorio (così avevamo messo) per tutti gli interessati ecc. Ora questo, come dissi, poteva dar luogo a qualche equivoco, perchè ci possono essere interessati, quantunque non sieno proprietari nel perimetro del consorzio; così per toglierlo si direbbe « il quale diventa così obbligatorio per tutti i proprietari interessati salvo ecc. »

Presidente. Leggo l'articolo 4 colla modificazione stata introdotta dall'onorevole signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

« Se i proprietari che ricusano di far parte del consorzio non rappresentano più della terza parte della superficie delle terre da bonificare, il prefetto, udita la Deputazione provinciale e l'ingegnere capo, può autorizzare con ordinanza l'istituzione del consorzio, il quale diventa così obbligatorio per tutti i proprietari interessati salvo ai dissenzienti il diritto di vendere le terre al consorzio medesimo pel loro valore attuale da accertarsi nel modo infra specificato.

« Nel termine di un mese dalla sua pubblicazione è ammesso contro l'ordinanza il ricorso al Re, che deciderà, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 4, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 5. Se il consorzio abbraccia territori posti in due o più provincie, i prefetti ne riferiscono al Ministero, il quale provvede con suo decreto alla istituzione del consorzio, e destina quello fra i prefetti delle provincie interessate che deve soprintendere alle operazioni del consorzio medesimo.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Pare che questo articolo stabilisca una diversità di trattamento fra i proprietari di terreni paludosi che non mi sembra conveniente.

Nell'articolo precedente è detto che quando i proprietari chiamati a consorzio si credano lesi dall'ordinanza del prefetto, nel termine di un mese possono ricorrere al Re; questo è un rimedio che credo giusto e conveniente. Ma bisogna che si accordi ugualmente nel caso previsto dall'articolo che stiamo per votare.

Ora in questo articolo è detto che quando i terreni paludosi sono situati in diverse province, i prefetti ne riferiscono al Ministero, il quale provvede egli direttamente, senza che si parli più di ricorso, come non se ne può parlare difatti, se è il Ministero stesso che provvede.

Vorrei dunque che si dicesse che in questo caso il Ministero designa uno dei prefetti delle provincie nelle quali sono situati i beni, il quale provveda in conformità dell'articolo precedente, poichè in questo modo i proprietari dei terreni paludosi possono sempre ricorrere dall'ordinanza del Prefetto, se si credono lesi.

Preglierei pertanto il signor Ministro e l'Ufficio Centrale di vedere se non sarebbe meglio modificare questo articolo nel modo seguente, dopo le parole il quale io toglierei tutto il rimanente, e direi *destina quello di essi (s'intende di essi prefetti), che dovrà procedere nella conformità stabilita dall'articolo precedente.*

Senatore Farina, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore.* Trovo ragionevole l'osservazione posta innanzi dall'onorevole preopinante e parmi che in questo caso, se vuole formularlo l'emendamento.....

Senatore De Foresta. Allor io proporrò l'emendamento.

(Il Senatore De Foresta scrive e indi trasmette al banco della presidenza il suo emendamento.)

Presidente. Dal signor Senatore De Foresta d'accordo coll'Ufficio Centrale si proporrebbe d'emendare l'articolo nella conformità seguente:

« Se il consorzio abbraccia territori posti in due o più provincie i prefetti ne riferiscono al Ministero, il quale designa con suo decreto quello di essi che provvederà in conformità dell'articolo precedente e soprainterenderà a tutte le operazioni del consorzio medesimo. »

Se non vi è osservazioni in contrario lo porrò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Stabilito definitivamente il consorzio, il prefetto convoca gli interessati in assemblea generale.

« L'assemblea generale nomina un Consiglio di amministrazione secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

« Il Consiglio d'amministrazione provvede tosto:

» 1. Per la formazione d'un progetto tecnico, economico e circostanziato per la esecuzione dell'opera redatto secondo le norme infraindicate;

» 2. Per la redazione di un regolamento speciale per ogni consorzio. »

Senatore Farina, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore.* Invece di per ogni consorzio, sarebbe più opportuno di dire per il consorzio,

perchè siccome si parla in modo specifico è inutile dire per ogni consorzio.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola sull'articolo sesto lo porrò ai voti colla variante testè proposta dall'onorevole Relatore in fine del numero 2.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 7. Il regolamento speciale verrà sottoposto alla votazione dell'assemblea generale; esso determinerà le condizioni di esequimento dell'opera, e le norme dell'amministrazione.

» Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del prefetto. La medesima approvazione è necessaria per le variazioni che l'assemblea generale volesse apportarvi. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 7 lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Farina, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore.* Verrebbe suggerito a maggior chiarezza dell'art. 7, sebbene lo lo creda sufficientemente chiaro, però in fatto di chiarezza, tutto ciò che abbonda non fa male, verrebbe suggerito, dico, di aggiungere dopo le parole « la medesima approvazione è necessaria per le variazioni » le seguenti « che in seguito l'assemblea generale volesse apportarvi. »

Presidente. Scusi, secondo il regolamento si intendono ammesse le aggiunte dopo la votazione, quando formano un corpo a parte, ma quando non si tratta che d'introdurre una modificazione di riduzione già votata, io non mi credo autorizzato di metterla ai voti.

Senatore Farina, *Relatore.* Io credo che il Presidente ha pienamente ragione, d'altronde l'aggiunta non introduce nulla di nuovo nell'articolo che fu votato.

Presidente. Qualora alcuno intenda di proporre qualche modificazione od aggiunta, io lo prego di farlo prima che si pronunzi la formola *lo metto ai voti.*

Mi rincresco di quanto è avvenuto testè, ma però parmi che io procuro di pronunziare le parole, lasciando un certo intervallo, appunto per dar campo ai signori Senatori di proporre le loro modificazioni.

Ora darò lettura dell'art. 8.

Senatore Farina, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore.* Sull'art. 8 vi sarebbero da proporre alcune variazioni che vennero saviamente suggerite dall'onorevole collega Paleocapa, che come tutti sanno è versatissimo in questa materia.

Esse consisterebbero nel ridurre in un solo paragrafo, i due paragrafi indicati colle lettere e) f).

Questi paragrafi nel progetto dell'Ufficio Centrale sono redatti come segue:

« e) Le terre paludose da bonificarsi saranno divise in classi in un numero non maggiore di dieci ed

a seconda dei diversi gradi di sommersione; ciascuna classe verrà demarcata nel piano con apposite linee;

» f) Se il valore delle classi dei terreni paludosi da determinarsi come infra risulta diverso per cagioni indipendenti dal maggiore o minore grado loro di sommersione, in tale caso le classi saranno formate dipendentemente dal loro valore, ed in modo che tutte quelle giudicate di uno stesso valore siano poste nella classe medesima. »

Si osservava opportunamente, che il determinare a priori che le classi debbono essere in numero non maggiore di 10. era un andar forse talvolta contro la natura di casi, i quali richiedevano una classificazione più numerosa, per conseguenza venne suggerito di formulare questi due paragrafi diversamente, e riunirli in un paragrafo solo del tenore seguente :

« e) Le terre paludose da bonificarsi saranno divise in classi secondo le diverse condizioni che a giudizio di periti possono influire a rendere per esse più o meno proficua la bonificazione ed in modo che tutte quelle giudicate di uno stesso valore siano poste nella classe medesima: »

Un'altra variazione verrebbe poi fatta alla lettera g), che diventa la lettera f), del tenore seguente: cioè invece di dire :

« In caso di bonificazione per mezzo di colmata il piano dovrà inoltre contenere la indicazione circostanziata :

» 1. Del punto di derivazione delle torbide e delle opere che occorre costruire per evitare il danno temibile dall'eventuale taglio degli argini, o dalla alterazione del sistema del fiume;

» 2. Del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione sino ai terreni paludosi che si devono bonificare;

» 3. Delle opere dirette a difendere i vicini dalla irruzione delle acque ed altri pregiudicevoli effetti delle colmate come sarebbero argini, fossi, canali e simili.

» 4. Infine il tracciamento di canali necessari per lo scarico delle acque, dopo che abbiano deposto il limo e sino a che siano immesse in un fiume o torrente, o nel mare. »

Si direbbe :

« In caso di bonificazione per mezzo di colmata, il piano dovrà inoltre contenere la indicazione circostanziata :

» 1. Dei corsi di acque torbide dei quali si intende profittare per la colmata e dei modi di derivazione di quelle acque da fiumi o torrenti, onde riconoscere se, e quali provvedimenti siano necessari per non alterare il sistema idraulico dei torrenti o fiumi medesimi;

» 2. Del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione sino ai terreni paludosi che si devono bonificare;

» 3. Delle opere dirette a difendere i vicini contro ogni danno che potesse loro derivare dalla irru-

zione delle acque torbide, e dalla distribuzione delle medesime sul latifondo da colmarsi;

» 4. Infine il tracciamento dei canali necessari per lo scarico delle acque, dopo che abbiano deposto il limo, e sino a che siano immesse in un fiume o torrente, o nel mare. »

Inoltre al paragrafo i) che diventerebbe h) dietro la riunione in un solo dei due paragrafi precedenti, invece di dire :

« i) Il piano dovrà inoltre essere corredato dal calcolo delle spese di costruzione o manutenzione di tutti i canali, fossi, coli, argini, dighe ed opere d'arte qualsiasi, relativi al primo periodo dell'opera, come altresì di quelli che potranno ravvisarsi probabilmente necessari pel proseguimento e compimento dell'opera stessa. »

Si direbbe :

« Il piano dovrà inoltre essere corredato dal calcolo del presuntivo importare di tutte le opere necessarie per condurre a compimento la bonificazione, e perchè compiuta si conservi. »

Per ultimo si proporrebbe (al paragrafo k) la variazione seguente: Dopo le parole :

« Dal calcolo infine del profitto sperabile ad opera compiuta » si direbbe: « e dove sia il caso di profitti che possono conseguirsi a misura del progredire dell'opera stessa. »

Il resto dell'articolo si lascierebbe com'è concepito.

Presidente. L'Ufficio Centrale le accetta.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale le accetta, anzi le fa sue.

Presidente. Abbia la bontà di farmi tenere la redazione compiuta, essendo necessario di far trascrivere l'intero articolo.

(Il Senatore Farina trasmette al banco della Presidenza le modificazioni proposte all'art. 8.)

Rileggerò l'articolo intero qual'è stato modificato, con preghiera al signor Relatore di prestarvi attenzione, per vedere se per caso sia occorsa qualche lacuna od inesattezza. (Vedi sopra.)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Ne' primi incisi vi è qualche piccola variazione a fare, e che fu dimenticata, ma prima di parlarne sentirò le osservazioni del Senatore Scialoja.

Presidente. Prima di tutto bisogna vedere se il Ministro accetta queste modificazioni.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le accetta.

Senatore Scialoja. Nel paragrafo g) del primitivo articolo del progetto dell'Ufficio Centrale ed al n. 2 di esso si dice: *Del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide*, parmi che questo non sia molto chiaro, perchè le acque non percorrono un tracciato, ma dovrebbe dirsi piuttosto *del tracciato del canale che dovranno percorrere*.

Senatore Farina, Relatore. Se vuol mettere del-

l'andamento, invece del tracciato che dovranno percorrere le acque torbide, sono indifferente.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Si potrebbe dire dell'andamento.

Senatore Paleocapa. Potrebbe anche dirsi della via che dovranno percorrere.

Presidente (rivolgendosi al Relatore). Abbia la bontà di dichiarare quale di queste dizioni l'Ufficio Centrale accetta.

Senatore Farina, Relatore. Io persisterei in questa dicitura: « Del tracciato del canale che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione, ecc. »

Presidente. Leggerò dunque di nuovo l'articolo 8 prima di metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Senatore Farina, Relatore (interrompendo la lettura dell'art. 8). Il paragrafo b) dev'essere soppresso.

Il Presidente continua la lettura del medesimo.

Senatore Scialoja (interrompendo la lettura). Dimanderò la divisione della votazione.

Non sarà forse facile che i nostri Collegi possano tener dietro a queste lettere, epperò onde dispensare il signor Presidente dalla lettura ulteriore, crederò....

Presidente. Non è per dispensare la lettura al Presidente, ma debbo leggere tutto per render chiaro l'articolo.

Senatore Scialoja (interrompendo di nuovo). La cosa riguarda semplicemente il paragrafo g) coi rispettivi numeri 1, 2, 3 e 4.

Bisognerebbe, secondo me, rimandare questo paragrafo coi numeri che gli sono aggregati, dopo le ultime lettere; così l'articolo dirà tutto ciò che si vuole in un piano tecnico dell'opera, poi si dirà con un'alea: « In caso di bonificazione per mezzo di colmata, ecc. » che è un caso speciale.

In questo modo non s'interrompe l'enumerazione di tutto ciò che deve essere contenuto in ogni piano tecnico, e vi sarà la enumerazione completa per l'aggiunta di tutti quei casi speciali che si debbono indicare nel piano quando si tratta di bonificazione per colmata.

Presidente. Siccome non è sperabile che oggi si venga alla votazione complessiva della legge, forse sarebbe meglio che si sospendesse la votazione di questo articolo, perchè colle successive variazioni (saranno tutti miglioramenti), io credo che possano essere necessarie altre modificazioni.

Senatore Farina, Relatore. Farò osservare all'onorevole preopinante che tutto quello che viene sta bene in tutti i casi, e bisogna mettercelo costantemente. La parte di quest'articolo che è compresa sotto la lettera g) riguarda specialmente le opere di colmata; ma non contempla tutti gli altri elementi che si comprendono nelle lettere successive e che devono esserci sempre, ed anche quando le bonifiche si facciano altrimenti che per colmata.

Dunque non è il caso di fare una separazione perchè qui si mette tutto quello che è necessario per i progetti di tutte le opere di bonificazione; non trovo quindi necessario di fare un articolo a parte quando è abbastanza chiaro che la lettera g) si riferisce semplicemente alle opere di colmata e i numeri della lettera g) spiegano quali sono gli elementi che ci devono essere quando si tratta di questo genere di opere.

In conseguenza non trovo necessario di fare due articoli di una materia che comprende semplicemente le indicazioni degli elementi dei quali si deve comporre il progetto, e che diversificano solo secondo che il progetto sia di un'opera di bonifica per colmata invece che di un'opera di bonifica per semplice scolo ovvero per mezzo di macchine idrovore.

Senatore Scialoja. Io non ho mai avuto in mente di dire che si facessero due articoli. Ho inteso perfettamente la cosa come l'onorevole Relatore l'ha adesso anche più chiaramente spiegata, cioè che in quest'articolo tutto ciò che è compreso sotto la lettera h) che è l'ultima deve essere in ogni piano; poi ciò che è compreso sotto la lettera g) e sotto i numeri 1, 2, 3 e 4 che sono parte della lettera g) deve, oltre di quelle indicazioni, essere aggiunto ai piani quando questi riguardano bonificazioni per colmata; questo è oltre.

Diceva solo di cominciare l'articolo come è e di andare dalla lettera f) sino alla lettera h) sempre di seguito e dopo la lettera h) fare un'alea che dicesse: « In caso poi di bonificazione per mezzo di colmata oltre di tutte le indicazioni precedenti saranno comprese nel piano anche le seguenti, ecc. » Ecco come, senza interrompere l'enumerazione speciale, potrebbe conciliarsi il mio avviso.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma ella parla di una lettera h) che io non la trovo indicata.

Senatore Scialoja. C'è nell'articolo.

Presidente. Si vede dunque la necessità di combinare questa redazione per la dicitura prima ch'io metta ai voti l'articolo.

Senatore Martinego G. Domando la parola sopra questo incidente.

Presidente. Il Senatore Martinego ha la parola.

Senatore Martinego G. Secondo la divisione proposta dall'onorevole Scialoja verremo a mettere il numero 3 faciente parte della lettera g) unicamente alle bonifiche per colmata, ed invece io credo che deve riferirsi a tutte le altre operazioni di semplice bonifica poichè hanno relazione al danno che ne può derivare ai terzi. Dice il paragrafo terzo che deve esservi la indicazione « Delle opere dirette a difendere i vicini dalla irruzione delle acque ed altri pregiudicevoli effetti delle colmate, come sarebbero argini, fossi, canali e simili. » Credo che questi accidenti possano succedere anche per effetto delle bonifiche di altro genere e non delle semplici colmate. Non vorrei che facendo la divisione, ne venisse l'esclusione di queste riserve di diritti.

Sottopongo questo dubbio alla saggezza del Senato.

Presidente. Se l'Ufficio Centrale accetta le osservazioni dei signori Senatori Scialoja e Martinengo, io lo prego di far passare al tavolo della Presidenza una redazione che io possa leggere di seguito al Senato.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. A me pare che l'idea manifestata dal nostro signor Presidente sia la più giusta, quella cioè di rimandare l'articolo in discussione all'Ufficio per una più precisa redazione. Il signor Presidente ha già dovuto leggere tre o quattro volte questo articolo; si è però finora inutilmente questa fatica; forse dovrà ancora leggerlo altre volte senza miglior frutto; quindi io credo che per progredire efficacemente converrebbe proprio che l'articolo fosse scritto in caratteri talmente chiari da non esservi dubbio sulle parole per non condannare il Presidente a farne uno studio per leggerlo...

Presidente. Quanto alle parole mi sento di leggerle; ma sono le locuzioni che devono essere ben enunciate, ben determinate, e per conseguenza io pregherei l'Ufficio Centrale, ed il signor Senatore Scialoja proponente ed anche l'onorevole signor Ministro a voler convenire in una redazione formale e certa, acciò io possa chiaramente leggere al Senato ciò che si deve porre ai voti.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. La redazione è perfettamente conservata; non si tratta che di trasferire la lettera g) coi quattro numeri che le sono aggregati, e portarla in fine dell'articolo, cioè dopo la lettera h).

Come dunque vede il Senato, qui non si farebbe che una pura trasposizione.

Presidente. Abbia la bontà il signor Relatore di dirmi dove stia la lettera g), perchè io temo molto che sianvi varianti nel testo che si era combinato dapprima.

Senatore Farina, Relatore. La lettera g) è quella che porta con sé i quattro numeri 1, 2, 3, 4, la quale si trasporterebbe in fine dell'articolo.

Presidente. Si tratterebbe dunque semplicemente di collocare questa lettera g) portante in sé i numeri 1, 2, 3, 4, in fine dell'articolo: sta così signor Senatore Scialoja?

(Il Senatore Scialoja fa segni di assenso).

Rileggerò dunque nuovamente l'articolo.

« Art. 8. Il piano tecnico economico dell'opera deve contenere:

a) L'indicazione del perimetro generale dei terreni da bonificarsi delineato dai periti.

b) Gli appezzamenti spettanti ai diversi proprietari e la loro estensione compresi nel perimetro suddetto;

c) I profili e le livellazioni necessarie;

d) Le terre paludose da bonificarsi saranno divise

in classi secondo le diverse condizioni che a giudizio dei periti possono influire a rendere per esse più o meno proficua la bonificazione, ed in modo che tutte quelle giudicate d'uno stesso valore siano poste nella classe medesima;

e) Tutti i canali di scolo necessari per il prosciugamento e disseccamento dei terreni paludosi col proscioglimento loro sino ad un fiume, ad un torrente od al mare;

f) Il piano dovrà inoltre essere corredato dal calcolo del presuntivo importare di tutte le opere necessarie per condurre a compimento la bonificazione e perchè compiuta si conservi;

g) Del calcolo infine del profitto sperabile ad opera compiuta, e dove sia il caso dei profitti che possono conseguirsi a misura del progredire dell'opera stessa;

h) Il piano per ultimo dovrà contenere la specifica indicazione dei mezzi coi quali s'intenda far fronte a tutte le spese occorrenti.

« In caso di bonificazione per mezzo di colmata, il piano dovrà inoltre contenere la indicazione circostanziata:

1. Dei corsi di acque torbide, dei quali s'intende profittare per la colmata, e dei modi di derivazione di quelle acque da fiumi o torrenti onde riconoscere se e quali provvedimenti siano necessari per non alterare il sistema idraulico dei torrenti o fiumi medesimi.

2. Del tracciato del canale che dovranno percorrere le acque torbide dal punto di derivazione sino ai terreni paludosi che si devono bonificare.

3. Delle opere dirette a difendere i vicini contro ogni danno che potesse loro derivare dalla irruzione delle acque torbide e dalla distribuzione delle medesime sul latifondo da colmarsi.

4. Infine del tracciamento dei canali necessari per lo scarico delle acque dopo che abbiano deposto il limo, e sino a che siano immesse in un fiume, o torrente, o nel mare. »

Sta così signor Relatore?

Senatore Farina, Relatore. Sta così.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 8 nella conformità in cui l'ho ultimamente letto.

Chi lo approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io pregherei il Senato di riservare per quest'articolo l'applicazione dell'articolo 67 del nostro Regolamento. Io non ho voluto far tale proposta prima per non introdurre in questa discussione una confusione di più; ma credo di non potermi dispensare dal farla ora.

Presidente. La prima parte dell'articolo 67 del Regolamento dice così: « Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni, od emendamenti, il Senato dopo di aver deliberato sui singoli articoli,

potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione, cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò ne riveda e coordini la compilazione, e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. »

Questa è la parte dell'articolo del Regolamento cui si riferisce l'onorevole Senatore Alfieri.

Dunque s'intenderà riservata questa specie di ultima correzione, che non sarà che una correzione di forma, dopo che saranno votati gli articoli della legge.

Passiamo all'art. 9.

« Art. 9. Il piano sovra indicato dovrà rimanere depositato nella Segreteria della Prefettura per un mese.

» Nel termine di otto giorni a partire dal giorno della presentazione del piano, gli interessati saranno invitati con avviso pubblicato nei rispettivi comuni all'esame dello stesso, ed a produrre le loro osservazioni e rilievi nel termine di un mese successivo a quello del deposito. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Per togliere ogni equivoco si è creduto opportuno di soggiungere: « ed a produrre nell'Ufficio di Prefettura le loro osservazioni (per sapere dove produrle) e rilievi nel termine di un mese successivo a quello del deposito. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Mi pare che sarebbe il caso, oltre di dire con avviso pubblicato nei comuni, dire anche « a quei privati » i quali fossero compresi nella categoria numero 3 della lettera g) dell'articolo 8, poichè questi hanno effetti speciali nei comuni dove pur troppo molte volte si pubblicano cose che restano ignote a molti dei proprietari che non son presenti nel comune stesso.

Quindi mi pare che non è mai abbastanza tutelato l'interesse dei terzi, e con questo provvedimento lo sarebbe; molto più che un mese è breve assai ad esaminare tutti i piani a cui naturalmente sarebbero interessati molti individui dello stesso circondario.

Proporrei perciò che fosse dato avviso agli interessati.....

Presidente. Dove collocherebbe la sua variante?

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Io non potrei accettare quest'aggiunta pei seguenti motivi.

Una pubblicazione nei comuni si accerta facilmente, ma questa specie di citazioni, poichè diventerebbero tante citazioni, vorrebbe una relazione per ciascuna. Ora trattandosi di un gran numero d'interessati si complicherebbe la cosa in un modo straordinario.

Bisogna ritenere che qui si tratta del piano definitivo; queste persone possono essere comprese nel piano delle bonificazioni, dunque devono stare attente, sanno che dal momento che è stabilito il consorzio, la bonifica si

deve eseguire, epperò, come dissi, devono fare una qualche attenzione.

D'altronde siccome ci sono sempre molti interessati in queste spese che sono piuttosto grandiose, quello che non vede l'uno, lo sente dall'altro; ma se noi rendiamo necessaria una specie di citazione, una comunicazione specifica a tutti gli interessati, bisogna che abbiamo tante relazioni per ognuno, le quali attestino che a tutti è stata fatta tale comunicazione.

Vedo che perfino nella procedura giuridica, la quale è destinata a tutelare l'interesse dei particolari, quando si tratta di un gran numero di persone da citarsi vengono in quasi tutte le legislazioni ammesse le citazioni per proclami, questa veste il carattere di una specie di citazione per proclami.

Per conseguenza pregherei l'onorevole proponente di considerare siffatta circostanza e non insistere sulla mozione da esso fatta.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Non insisterò in seguito alle osservazioni giustissime fatte dall'onorevole Relatore.

Proporrei però che in vece di un mese si dicesse due mesi.

Senatore **Farina, Relatore.** Non saprei su ciò che cosa rispondere; faccia il Senato come crede meglio; prego però l'onorevole proponente di osservare che ci sono già due mesi...

Senatore **Martinengo G.** Due mesi sì, ma non sono tre; abbiamo aspettato per tanti secoli....

Senatore **Farina, Relatore.** Possiamo aver aspettato tanti secoli, ma ora si richiede qualche sollecitudine in opera che tende a bonificare.

Mi pare che quando ci sono due mesi gli interessati si no abbastanza messi in avvertenza per fare le loro osservazioni sul progetto. D'altronde sono cose che bisogna generalmente farle osservare a persone dell'arte; e per conseguenza in due mesi queste persone dell'arte possono prendere degli appunti.

Senatore **Martinengo G.** Rimane depositato un mese.

Senatore **Farina, Relatore.** Hanno un mese o tre settimane perchè la denuncia, ossia il proclama, è esposto entro otto giorni, poi vi è un mese a partire dal mese del deposito.

Si è dunque procurato di accelerare anche discretamente, perchè sono opere reclamate dalla pubblica utilità e il ritardarle troppo non parve opportuno.

Presidente. Persiste l'onorevole Senatore Martinengo?

Senatore **Martinengo G.** Non persisto.

Presidente. Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 9. Il piano sovra indicato dovrà rimanere depositato nella Segreteria della Prefettura per un mese.

» Nel termine di otto giorni, a partire dal giorno

della presentazione del piano, gli interessati saranno invitati con avviso pubblicato nei rispettivi comuni all'esame dello stesso, ed a produrre nell'ufficio di Prefettura le loro osservazioni e rilievi nel termine di un mese successivo a quello del deposito.

(Approvato.)

« Art. 10. Al seguito di tali incumbenti ed in caso di opposizione, sentita la risposta del Consiglio di amministrazione del consorzio, il Prefetto potrà ordinare quelle verificazioni che crederà opportune, valendosi dell'ufficio tecnico provinciale. »

Senatore Farina, Relatore. Questo articolo sarebbe stato compenetrato col seguente, e si sarebbe fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale combinato d'accordo un articolo del tenore seguente:

« Il Prefetto, laddove ci sieno opposizioni, udito il Consiglio di amministrazione e l'ufficio tecnico, provvede sui reclami ed approva, quando lo crede opportuno, il piano tecnico ed economico in consiglio di Prefettura.

« Contro il decreto del Prefetto e nel termine di un mese dalla sua pubblicazione è riservato il ricorso al Re, il quale provvede definitivamente, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. »

Questo articolo si proporrebbe in sostituzione degli articoli 10 e 11 stati proposti dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Favorisca mandarlo al banco della Presidenza.

Mentre che si trascrive il progetto della redazione complessiva dei due articoli, leggerò anche l'articolo 11, che sarà bene si legga prima che venga rifiuto.

« Art. 11. Nel caso in cui gli interessati, ai quali verranno comunicate le risposte del Consiglio di Amministrazione ed il parere dell'ufficio tecnico, persistano nei loro reclami, il Prefetto statuirà sui medesimi, sentito il Consiglio di Prefettura.

« Contro il decreto del Prefetto è riservato il ricorso al Re, il quale provvede definitivamente sulla relazione del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio permanente ed il Consiglio di Stato. »

Come ha inteso il Senato, si vorrebbe fare di questi due articoli 10 e 11 un articolo solo secondo la redazione che è già stata letta dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Mentre si termina la copiatura dell'emendamento io proporrei al Senato l'ordine del giorno per domani.

Domani proporrei al Senato di riunirsi al tocco negli Uffici per l'esame dei due progetti di legge presentati ieri dal signor Ministro della Guerra concernenti la leva militare, ed alle due in adunanza pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

Se non c'è osservazione in contrario, il Senato s'intenderà convocato all'una negli uffici ed alle due in adunanza pubblica.

Rileggo l'articolo trasformato e ridotto in un solo,

che prende il numero 10, che sarebbe in questa conformità:

« Il Prefetto, ecc. »

(Vedi sopra.)

Se non ci sono osservazioni sulla redazione in un solo dei due articoli 10 e 11, nè sul tenore dello stesso articolo, lo pongo ai voti.

Pongo ai voti l'articolo 10 che, come dissi, è complessivo di quelli che erano 10 e 11.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Articolo 12 Seguo la numerazione come è scritta, si intende che deve pigliare il numero 11.

« Approvato definitivamente il piano delle opere di bonificazione, il Governo con Decreto reale dichiarerà la bonificazione opera di pubblica utilità; ed ove sianvi lavori da eseguirsi fuori del perimetro consortile, determinerà i terreni da occuparsi sia per le espropriazioni come per le servitù, il tutto a mente del successivo articolo 26. »

Senatore Farina, Relatore. Quest'ultima parte: « il tutto a mente del successivo articolo 26, » si può sopprimere.

Presidente. Si toglierebbe la referenza all'art. 26.

Senatore Farina, Relatore. Sì, Signore, e si terminerebbe l'articolo colle parole « per le servitù. »

Presidente. L'onorevole Senatore Scialoja propone di cambiare la parola « consortile » nella parola « consorziale. »

Acconsente l'Ufficio Centrale?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà.

Presidente. Allora rileggo l'articolo.

« Art. 12, ora 11. Approvato definitivamente il piano delle opere di bonificazione, il Governo con Decreto reale dichiarerà la bonificazione opera di pubblica utilità, ed ove sianvi lavori da eseguirsi fuori del perimetro consorziale, determinerà i terreni da occuparsi sia per le espropriazioni come per le servitù. »

(Approvato.)

« Art. 13, ora 12. Ogni anno il Consiglio di amministrazione determina, ove ne sia il caso, la tassa da riscuotersi sulle terre comprese nel consorzio per provvedere ai bisogni dell'opera.

« Tale deliberazione verrà pubblicata in tutti i comuni, il territorio dei quali è in tutto ed in parte incluso nel consorzio.

« I reclami contro tale deliberazione dovranno essere presentati al prefetto nel termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione.

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e le opposizioni alle medesime verranno sottoposte all'esame ed all'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che nell'articolo 10

si è detto che il prefetto provvederà in Consiglio di prefettura. Quindi converrebbe usare anche quivi le medesime espressioni e dire pure in fine di quest'articolo che « il prefetto provvederà in Consiglio di prefettura. »

Senatore **Farina, Relatore.** Veramente il caso è diverso, perchè là si trattava di stabilire il consorzio; tuttavia se si crede di adottare la proposta dell'onorevole Senatore De Foresta, io non ho nulla in contrario.

Presidente. La redazione che propone il Senatore De Foresta verrebbe adunque alla fine dell'articolo.

Senatore **De Foresta.** Io proporrei veramente che alla fine dell'articolo invece delle parole: « Sentito il Consiglio di prefettura » si dicesse: « il quale provvederà in Consiglio di prefettura. »

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore **Farina, Relatore.** Tutto ben considerato nel nostro sistema veramente il provvedere in Consiglio di prefettura è formola inusitata, e quindi persisterei nella dicitura originaria dell'Ufficio Centrale, perchè questa nuova dicitura, dico, introduce una specie di novità nel nostro sistema. Che questa novità poi si possa adottare una volta nella costituzione del consorzio che è un caso solenne, dirò così, sta bene; ma che per ogni opposizione si debba sempre ricorrere a questa forma più solenne di decisione, mi pare superfluo.

Conseguentemente mantengo la dicitura primitiva.

Senatore **De Foresta.** Anzitutto io dichiaro, che se ho proposto che in quest' articolo si dica, come nell'articolo 10, che il prefetto provvede in Consiglio di prefettura, ciò è affinchè non vi sia contraddizione fra un articolo e l'altro, la quale contraddizione potrebbe far sorgere dubbi e dar luogo ad una erronea interpretazione.

In secondo luogo poi faccio osservare che nel progetto del signor Ministro era già detto che il prefetto provvede in Consiglio di prefettura, e per mio conto non vi scorgo nulla di incongruo, ma anzi trovo ciò assai opportuno, riflettendo che la legge soppressiva della giurisdizione speciale nel contenzioso amministrativo....

Presidente. Non è ancora legge.

Senatore **De Foresta.** È vero, ma pare che il signor Ministro, presentando questa legge, avesse già presente quella legge, e che prevedendo la sua approvazione abbia voluto che le disposizioni di quella che discutiamo vadano d'accordo colla medesima. E difatti se con essa sono soppressi i Consigli di prefettura che sono autonomi ed hanno una giurisdizione distinta da quella del prefetto, non si potrà più dire che il prefetto provvederà, sentito quel Consiglio, e converrà dire necessariamente che provvederà, sentiti i consiglieri che dalla nuova legge, cioè dalla legge comunale e provinciale verranno stabiliti, il che è lo stesso che dire,

provvederà in Consiglio di prefettura, perchè questi consiglieri non avranno che voti consultivi.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma non possiamo partire da un progetto di legge che non abbiamo nemmeno esaminato, e che perciò non può servire di argomentazione nel corso della discussione della presente legge.

Senatore **De Foresta.** Prescinderò da qualsiasi allusione alla legge non ancora approvata, se così piace al signor Presidente, ma dirò sempre che, o le parole che propongo si tolgano dall'articolo precedente, o si mettano in questo.

Presidente. Permetta; l'articolo 10 che abbiamo votato è questo:

« Il prefetto, laddove ci sieno opposizioni, udito il Consiglio d'amministrazione e l'Ufficio tecnico, provvede sui reclami ed approva, quando lo crede opportuno, il piano tecnico ed economico in Consiglio di prefettura. Contro il Decreto, ecc. »

Dunque l'espressione proposta non ci sta che in una formola speciale, e non dice il prefetto provvede, ma approva.

Persiste il signor Senatore nella sua proposta?

Senatore **De Foresta.** Io persisto.

Presidente. Interrogherò il Senato per vedere se è appoggiata.

Il signor Senatore De Foresta propone che in fine dell'articolo 12, che era prima 13, invece delle parole: *sentito il Consiglio di prefettura*, si dica: *che provvederà in Consiglio di prefettura*.

Senatore **Scialoja.** Per uniformare intieramente la dizione di quest'articolo a quello che abbiamo già votato, parmi si debba dire *all'approvazione del prefetto in Consiglio di prefettura*.

Senatore **De Foresta.** Dichiaro di accettare anche questa redazione.

Presidente. Dunque ora vi è una seconda proposta che viene acconsentita dai Senatori De Foresta e Scialoja.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale accetta questa redazione?

Senatore **Farina, Relatore.** Non potendo consultarmi coi miei colleghi, veramente bisognerebbe che parlasse per conto mio; per uniformarsi all'articolo già votato, capisco anch'io che sarebbe da adottarsi, tuttavia siccome i casi sono diversi, io non potrei pronunciarli al riguardo.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato quest'emendamento.

Chi l'appoggia, sorge.

(R appoggiato)

Lo metto ai voti.

Chi approva quest'emendamento che consiste nel sorgere alle parole « sentito il Consiglio di prefettura, » le parole « in Consiglio di prefettura, » voglia sorgere e rimanere in piedi.

(Approvato.)

Ora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Se non vi è osservazione, metto ai voti l'articolo nella conformità che ho letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 14. Per la riscossione della tassa il consorzio godrà dei privilegi attribuiti alla esazione delle tasse e rendite comunali. »

(Approvato.)

« Art. 15. Il consorzio potrà, previa deliberazione dell'assemblea generale, sentito il parere della deputazione provinciale ed avuta l'approvazione del prefetto, affidare le opere di bonificazione ad uno o più intraprenditori.

» Il Governo potrà, previo il parere della deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, autorizzare il consorzio a contrarre un prestito od a cedere ad altri la bonificazione. »

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** In questo progetto di legge si usarono parecchie espressioni senza distinguere le materie; infatti dopo l'articolo primo, il quale stabilisce la massima generale, si viene all'applicazione relativamente ai consorzi volontari; qui poi si era lasciata la distinzione delle bonificazioni necessarie, ma siccome non si era messa l'indicazione delle bonificazioni volontarie e semplicemente utili, riesce ora contraddittorio che si metta una distinzione quando si parla delle necessarie, perchè non si è messa la distinzione prima.

Conseguentemente, dietro anche le osservazioni in proposito dell'onorevole signor Ministro, oltre alla soppressione dell'articolo 17, il quale sarebbe fuori di luogo, si sarebbe soppressa l'indicazione di bonificazioni necessarie; e si passerebbe immediatamente alla discussione dell'articolo successivo che prenderebbe il numero 16.

Presidente. Il signor Ministro aderisce a questa soppressione?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Aderisco.

Presidente. Essendo un progetto iniziato dal Ministero si intenderanno, acconsentendo il Ministro, l'articolo 17 e l'intestazione di bonificazioni necessarie soppressi.

Passiamo all'articolo 18 che diventa 16.

« Il Governo intesi i comuni interessati, il Consiglio sanitario provinciale ed il Consiglio dei lavori pubblici, può con Decreto reale dichiarare la necessità di un'opera di bonificazione ed ordinare l'esecuzione della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 19, ora 17. Fatta la dichiarazione di bonificazione necessaria, il Governo farà formare un progetto

di massima e stabilirà per i proprietari interessati un termine a fine di dichiarare se intendano di riunirsi in consorzio e presentare alla sua approvazione un circostanziato piano economico e tecnico dei lavori da eseguirsi dal consorzio, redatto in conformità dell'articolo 9 della presente legge.

» Scorso tale termine senza che il consorzio si sia costituito ed abbia presentato il piano sovra indicato, il Governo potrà far procedere egli stesso alla formazione del progetto. »

(Approvato.)

« Art. 20, ora 18. I comuni e le provincie interessate potranno, in mancanza del consorzio, ottenere la esecuzione dell'opera cogli stessi diritti e colle stesse facoltà del consorzio.

» In ogni altro caso il Governo ha facoltà di farne la concessione ad imprenditori o società. »

(Approvato.)

« Art. 21, ora 19. Tutti gli interessati nelle opere di bonificazione che sono dichiarate necessarie da chiunque siano eseguite sono tenuti a contribuire alla spesa in proporzione dei benefici che ne risultano alle loro proprietà.

» I comuni e le provincie, intesi i Consigli comunali, i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato possono essere obbligati con Decreto Reale a sopportare una parte delle spese in ragione dei vantaggi indipendenti dalla produzione dei terreni, che risentono a cagione dell'opera di bonificazione. »

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Qui andrebbe soppressa la parola ossia l'intestazione concessioni per il motivo che ho indicato precedentemente.

Presidente. Il signor Ministro accetta questa soppressione?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Leggo dunque l'articolo 22, che sarà poi 20.

« Art. 22 ora 20. Quando nè i proprietari, nè i comuni, nè le provincie interessati assumano l'obbligo della bonificazione necessaria, la stessa potrà dal Governo accordarsi ad uno o più concessionari i quali, quando si tratti di opere di prosciugamento, indichino il numero d'anni nei quali l'opera dovrà essere compiuta e quando si tratti di bonificamenti per colmata, indichino almeno approssimativamente l'epoca del compimento dei medesimi, e prestino inoltre un'idonea cauzione colla quale garentire l'adempimento degli obblighi che si assumono tanto per l'esecuzione dell'opera quanto per la indennità degli interessati. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** In quest'articolo mi si suggerirebbe una variazione di dicitura, che mi pare opportuna, e che consisterebbe nel surrogare alle parole « almeno approssimativamente l'epoca del compimento dei medesimi » che si leggono dopo la settima linea,

queste altre cioè « l'epoca nella quale presumano che l'opera possa essere compiuta. »

Presidente. Crede dunque il signor Relatore che l'art. 22 che sarà più 20, possa stare con questa variante?

Senatore Farina, Relatore. Questa sarebbe la redazione che a me sembra opportuna; tuttavia l'onorevole Senatore Peleocapa, al quale io e l'Ufficio Centrale professiamo tutta la deferenza immaginabile per le sue cognizioni in questa materia, avrebbe fatto alcune osservazioni in proposito, intorno alle quali sarebbe op-

portuno che l'Ufficio prendesse con lo stesso qualche concerto, per conseguenza, se il signor Presidente credesse, in vista anche dello scarso numero cui è ridotto il Senato, proporrei di rimandare la discussione a domani...

Presidente. Credo che non ci sia dubbio che non siamo più in numero; epperò si rimanda a domani la discussione seguendo l'ordine del giorno stabilito, cioè: riunione al tocco negli Uffici, e quindi adunanza pubblica alle ore due.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

CXXVIII.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Congedi — Relazione sui titoli a Senatore del Procuratore generale Castiglia — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle bonificazioni — Articolo 22 — Dubbii del Senatore Paleocapa — Schiarimenti del Senatore Farina (Relatore) e del Ministro di Agricoltura e Commercio — Emendamento del Senatore Paleocapa oppugnato dal Senatore Farina — Replica del Senatore Paleocapa — Osservazioni del Senatore Flexa (membro dell'Ufficio Centrale) Reiezione dell'emendamento — Approvazione degli articoli 22 e 23 modificati dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro — Adozione dell'articolo 24 — Approvazione dell'articolo 25 modificato e degli articoli 26, 27 sino al 30 — Adozione dell'articolo 31 emendato — Soppressione degli articoli 32, 33 — Adozione dell'articolo 34 modificato — Soppressione dell'articolo 35 — Articolo 36 — Riserva del Senatore Chiesi — Avvertenza del Senatore Farina — Instanza del Senatore De Foresta — Obbiezione del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Senatore Farina — Dichiarazione del Senatore De Foresta — Adozione dell'articolo 36 modificato — Nuova formazione dell'articolo 37 e sua approvazione — Adozione dell'articolo 38 riformato — Soppressione del titolo Disposizioni generali — Trasporto dell'articolo 39 dopo l'articolo 46 — Schiarimento richiesto dal Senatore Paleocapa — Risposta del Relatore — Adozione dell'articolo 40 emendato e degli articoli 41, 42, 43, 44, 45 — Articolo 46 — Proposta del Senatore Paleocapa combattuta dal Relatore — Emendamento dell'Ufficio Centrale consentito dal Ministro — Replica del Senatore Paleocapa — Nuove obbiezioni del Relatore — Reiezione della proposta del Senatore Paleocapa — Aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo 46 — Dubbii dei Senatori Scialoja e Cibrario — Schiarimenti del Relatore — Adozione dell'articolo 46 coll'emendamento e coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Adozione dell'articolo 39 trasportato dopo il 46 — Approvazione dell'articolo 47 con aggiunta e dell'articolo 48 ultimo della legge — Ordine del giorno per domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Agricoltura e Commercio, d'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene quello della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Lo stesso dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3540. Numero 620 fra sacerdoti e abitanti della diocesi d'Ivrea, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge inteso ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge le lettere dei Senatori Arrese, Besana, Borghesi, Venini, Longo, Taverna e Centofanti colle quali domandano un congedo, che il Senato loro accorda.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Prefetto di Modena degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 1864*.

Il signor Giuseppe Calvino, Presidente del tribunale di commercio di Trapani, di 40 esemplari del titolo VII del suo progetto di *Codice di Commercio*.

La parola è al signor Senatore Lanzilli per la relazione sui titoli a Senatore del signor Procuratore generale Castiglia.

Senatore **Lanzilli** Signori Senatori. Il commendatore Pietro Castiglia con Decreto del 13 marzo 1864 è stato nominato Senatore del Regno; sul fondamento della prima categoria i suoi titoli sono i seguenti:

Egli era da moltissimi anni Procuratore generale sostituito del Re presso la Gran Corte civile di Palermo. Nel 21 giugno 1859 fu nominato Procuratore generale presso lo stesso collegio, vale a dire presso la Gran Corte civile, adesso Corte d'appello di Palermo.

Bisogna ricordarsi che secondo le leggi della Sicilia, ed anche del continente napoletano i Procuratori generali presso la Gran Corte civile erano Consiglieri della Corte Suprema di giustizia.

Seguitando ad essere sempre Procuratore generale con Decreto del 1863 fu nominato Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, di modo che a contare dal 21 giugno 1859 sino al 22 giugno 1864, il commendatore Castiglia ha esercitato i cinque anni di Pubblico Ministero presso la Corte di appello e presso la Corte di Cassazione, colla circostanza però che il compimento del quinquennio si è verificato posteriormente alla nomina reale; ma nel momento attuale esso si trova ad aver compiuto tutti i cinque anni.

L'Ufficio quarto ha creduto che avendo in realtà il commendatore Castiglia il vanto di essere stato agente principale del Ministero Pubblico presso Corte di appello e presso Corte di cassazione dal 22 giugno 1859 al 22 giugno 1864, ha compiuto il quinquennio e che non debba contarci la circostanza che il Decreto precede il compimento di quel periodo.

L'Ufficio quarto dunque avvisa non fare ostacolo alcuno tal circostanza all'ammissione a Senatore del signor commendatore Castiglia, e spera che il Senato vorrà ammetterlo.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della relazione testè udita per l'ammissione dei titoli del signor Senatore Castiglia, procuratore generale alla Corte di Palermo.

Chi approva queste conclusioni, favorisca di sorgere. (Approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Presidente. La parola è al sig. Ministro degli Esteri.
Ministro degli Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento, per dare esecuzione ad un trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Danimarca.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BONIFICHE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle Bonificazioni.

Siamo rimasti all'articolo 22 che sarebbe ora il 19 delle concessioni, ben inteso che questo titolo deve eliminarsi.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.
Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale mantiene la sua redazione. L'osservazione che era stata fatta tendeva a modificare la redazione dipendentemente dalla supposizione che l'obbligazione diventasse divisibile od indivisibile a seconda che fosse assunta da un solo o da più individui; ma la divisibilità o l'indivisibilità di un'obbligazione dipende dalla natura della obbligazione, e non dal numero delle persone che la assumono, conseguentemente non pare che questo motivo possa dar luogo ad una diversità di redazione.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Vedo benissimo che il signor Relatore e l'Ufficio dicendo che potrà essere fatta la concessione ad uno o più intraprenditori o concessionari...

Una voce. Concessionari.

Senatore **Paleocapa.**... intendevano che la concessione fosse unica, quand'anche ci fossero più persone che unite assieme l'assumessero.

Se la legge esprimesse questo chiaramente, io certo non avrei opposizione a fare; ma io dubito che possa essere interpretata altrimenti; perché quando si dice la concessione può essere fatta ad uno o più concessionari, può intendersi che questa bonificazione si voglia dividere in più parti, e concedere la bonificazione di una parte ad uno e quella di un'altra parte a un concessionario diverso. Mi pare che il Relatore abbia osservato che la concessione di una bonificazione è di sua natura indivisibile.

Ma io osservo che la bonificazione può essere benissimo materialmente divisibile in più parti e che in conseguenza potrebbe di fatto concedersi una di queste parti ad uno, una ad un altro concessionario, se sta l'articolo della legge come è. Ora io credo che nella generalità dei casi questa divisione sia funesta, e perciò credo ancora che bisognerà tor di mezzo ogni incertezza in proposito. Perciocchè ben si potranno bonificare le parti diverse separatamente, ma la intera bonificazione non riuscirà così vantaggiosa al complesso dei possidenti e quindi al paese, come lo sarebbe stato se si fosse mantenuta in una impresa sola e da un solo piano generale regolata.

E mi permetterò di citare un esempio: Supponiamo che ci sia un vasto latifondo paludoso compreso fra due fiumi. Potrebbe intendersi che si volesse fare la concessione dei terreni che scolano in uno di questi fiumi ad un intraprenditore, e di quelli che scolano nell'altro ad un altro intraprenditore. Ora io dico che se si facesse questo si rischierebbe di compromettere il buon esito della bonificazione: perchè questi due concessionari non avrebbero lo stesso intento. Uno vorrebbe possibilmente bonificare i suoi terreni tirandosi addosso meno acqua che fosse possibile e lasciando scaricare quanta più potesse nei fossi di scarico consorziali che appartengono al secondo concessionario, e viceversa questi vorrebbe fare il contrario. Né vale il dire sono ambidue solidarii, perchè quando si è fatta una concessione ad uno ed un'altra ad altro individuo certamente non sono solidarii. E quando pure il fossero, in che consisterebbe la loro solidarietà? Consisterebbe in ciò di fare che la bonificazione sia condotta a compimento e che nessuno dei due abbandoni l'opera incominciata, ma non si potrebbe mai esigere da uno che facesse cose che si reputano più vantaggiose all'insieme di tutto il vasto latifondo della bonificazione, ma che realmente, per la sua concessione speciale non fossero tanto utili e potessero anzi essere di aggravio.

Molte volte avviene che di una grande bonificazione che si vuol fare, una parte, la superiore, possa farsi per sistema di essiccamento, o per scolo naturale, o veramente col mezzo di trombe che alzino l'acqua e la verino in un fiume; e l'altra parte, cioè l'inferiore, sia inetta affatto a questo sistema di bonificazione per essiccamento, ma possa opportunamente essere bonificata per colmata, traendo le torbide da quel fiume stesso nel quale si potrebbero versare le acque che derivano dalla parte più alta della concessione; ed è certo che se non si facesse una concessione unica, verrebbe essa divisa in parte superiore ed inferiore, cioè in terreni da bonificarsi per essiccamento ed in altri da bonificarsi per colmata. Il che generalmente parlando darebbe occasione ad interminabili questioni e a contrasti ed indugi funesti.

Dunque che cosa domando io? Non domando già di escludere che si uniscano molti in società per fare una

impresa di bonificazione; domando che questa impresa sia unica, e per assicurare che sia unica, e non divisa in più parti, mi pare che converrebbe modificare quella espressione ad *uno o più concessionari*, perchè, io dico, se potete fare la concessione di più parti del latifondo a più intraprenditori, la bonificazione non dovrà allora riguardarsi come un'unica impresa, ma dovrà fin dal principio esser divisa in due parti, e colle norme e col processo tecnico ed economico stabilito dalla legge esser, se piaccia, accordata a due diversi concessionari.

Tale è la mia idea; del resto lascio al Senato il giudicare se i miei dubbi sieno giusti. A mio parere, di una complessa bonificazione si deve fare un'unica concessione sia poi ad una sola persona sia a più persone unite in società.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'onorevole preopinante ha dette cose eccellenti in genere, ma che partono da un concetto erroneo.

La divisibilità delle obbligazioni non dipende dal numero delle persone che l'assumono, ma dalla natura dell'obbligazione.

L'onorevole preopinante è in un errore gravissimo; se un'obbligazione è di sua natura indivisibile (e questo è un punto legale) sieno anche obbligate 10 persone è sempre obbligazione indivisibile; se invece è di sua natura divisibile benchè l'assuma un solo individuo se quest'individuo viene a morire ed ha più eredi, questi la dividono per l'espressa disposizione dell'articolo 1310 del Codice civile e viceversa. Cosa dice l'articolo 1307 del Codice? Esso dice: «L'obbligazione è divisibile od indivisibile secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione od un fatto che nella sua esecuzione è o no suscettibile di divisione.»

Dunque se nell'articolo si dirà che si concede ad uno o più individui implica niente. È la natura del patto, è la sua formola che costituirà la divisibilità, o no, dell'obbligazione, perchè anche siano più concessionari, se l'obbligazione, se l'espressione del patto è fatta in modo che non si possa dubitare che indica che non si possa dividere nell'esecuzione, è evidente che è indivisibile quantunque sia fatta a più concessionari; viceversa anche data ad un sol concessionario, se questo viene a morire ed i suoi eredi siano molti e nell'espressione del patto non si siano formate ed inserite clausole tali che determinino che l'obbligazione è indivisibile, essa diventa per la morte del concessionario divisibile fra gli eredi del concessionario medesimo.

Dunque la divisibilità dipende dalla natura della stipulazione, dalle espressioni contenute nei patti del contratto fra il Governo concedente ed il concessionario od i concessionari, e non dal numero dei concessionari medesimi.

Per conseguenza credo che si possa mantenere l'articolo come fu formulato perchè non implica niente il caso cui accenna l'onorevole preopinante.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'onorevole Paleocapa e l'onorevole Farina parlano di due cose diverse, per cui è impossibile l'intendersi.

L'onorevole Paleocapa non teme già che facendo una concessione a più concessionari insieme si faccia cosa pericolosa. Teme bensì, se bene ho compreso, che di un medesimo terreno si facciano due concessioni diverse, cioè si stacchi l'opera di bonifica, e si diano a bonificare divisamente a più concessionari le parti di una medesima bonifica.

L'onorevole Farina dice invece che quando la stessa concessione è data ad uno o più concessionari, la cosa è la stessa, essi non rappresentano che una sola concessione; diverse persone in questo caso non rappresentano che una sola concessione, che una sola impresa, ed in conseguenza subiscono le conseguenze delle leggi civili.

Ora prego l'onorevole Paleocapa di osservare che la frase dell'articolo inutilmente si cambierebbe; l'articolo deve rimanere com'è; a seconda della qualità dell'opera il Governo deve vedere e determinare se una parte di bonifiche si debba o possa staccarsi dall'altra, ovvero se nell'impresa ci siano o due od una sola bonifica a fare.

Questo giudizio è impossibile che si anticipi, esso dipenderà dalla natura e condizioni delle cose. Quando un bacino sia di sua natura per la qualità del terreno indivisibile, è chiaro che il Governo non commetterà l'errore di scindere una parte dall'altra, e fare che una concessione sia incompatibile coll'altra, ma farà sempre in modo che la concessione sia indipendente, e possa procedere da sé.

Le precauzioni a prendersi sono tali e tante che sarebbe impossibile l'accennarle. Difatto come potrà dirsi anticipatamente quale è il caso in cui il Governo possa dividere e quale è quello in cui non possa dividere l'opera di bonifica? Questo giudizio è posto a discrezione del Governo, sicchè col dire concessionario o più concessionari si esprime una cosa assolutamente innocente che non porta conseguenza di sorta, si esprime che se l'impresa si dà a più persone unite insieme, le conseguenze saranno quelle indicate dall'onorevole proponente, se la si dà a più concessionari con concessioni distinte, significa che si è giudicato che le opere sono conciliabili tra di loro e che si possono fare concessioni distinte.

Senatore Paleocapa. Il caso cui accenna il signor Ministro che si possa separare la bonificazione in più parti per farne concessioni diverse non è il caso contemplato da quest'articolo della legge. Qui dopo aver indicato il procedimento tecnico ed economico da seguirsi per attuare il piano di una bonificazione, si dice che se ne farà la concessione ad uno o più concessionari; ora io osserverò al signor Ministro che se avvenga il caso da lui contemplato, quello cioè che sia veramente utile dividere la bonificazione in più parti,

caso che io ammetto benissimo, allora bisogna incominciare dal fare questa divisione, e fatta che sia, procedere allora per ciascuna delle parti secondo i modi che prescrive la legge tanto nel rispetto tecnico quanto nel rispetto economico; e ciò sarebbe tanto più necessario quanto che potrebbe darsi che i possidenti di una di queste parti fossero essi stessi disposti a costituirsi in consorzio per assumere l'impresa ed eseguire l'opera, onde per questa parte non sarebbe più il caso di fare una concessione che sarebbe forse necessaria per l'altra. Ripeterò dunque che in generale reputo meno utile e men conveniente dividere una bonificazione in più parti per farne imprese o concessioni diverse, sia che quando si verificano speciali circostanze idrografiche e topografiche che consiglino a dividere in più parti una grande bonificazione, allora bisogna incominciare dal fare codesta divisione e per procedere per ciascuna delle due parti come prescrive la legge per una bonificazione qualunque. Ma incominciare dal far tutte le pratiche tecniche, amministrative ed economiche relative ad una grande bonificazione e poi dividerla fra vari concessionari è cosa affatto contraria allo spirito della legge; ed io vorrei che anche colla lettera della legge stessa fosse evitato il pericolo di questo modo inconveniente di procedere.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La voce dell'onorevole Paleocapa è troppo autorevole perchè non si debba averne sempre la debita considerazione, ma lo prego di osservare che insomma noi siamo d'accordo sulla sostanza della cosa.

Egli dice, che quando è materialmente divisibile la bonifica si possono fare delle concessioni divise, che quando la natura delle opere è tale che il dividerla porterebbe danno, allora si debbe fare una concessione sola, non due.

Ora perchè preoccuparsi della frase, uno o più concessionari, quando non è il numero dei concessionari, ma delle concessioni che può fare danno?

Ciò posto, stanno i termini del Relatore Farina, che un'opera assunta da più persone che rappresentano una concessione non corre alcun pericolo di essere scissa o divisa quanto alla loro responsabilità.

Quindi mantengo che non si debba mutare la frase.

Senatore Paleocapa. Se permettesse il Senato, io avrei ancora una parola da dire.

Presidente. Permette il Senato che il Senatore Paleocapa parli per la terza volta?

Voci. Parli, parli.

Presidente. Il Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore Paleocapa. Il pericolo che io trovo sta pur sempre, come ho detto, nel dichiarare che la concessione si potrà fare ad uno o più concessionari. Si dice che dubbio non può esservi perchè si tratta di un'unica concessione.

Ma allora, domando io, perchè non si possa più chiaramente esprimere questa unicità che si vuol conservare, dichiarando che la concessione sarà unica e

sarà fatta ad una sola persona o a più persone che si riuniscano in società.

Presidente. Se il signor Senatore Paleocapa fa una proposta formale, è necessario che distenda tutto il periodo in iscritto onde io possa interrogarne il Senato.

(Dopo qualche minuto di sospensione.)

Il signor Senatore Paleocapa propone in sul principio dell'articolo 22 (vecchia numerazione), il seguente emendamento:

« Quando né i proprietari, né i comuni, né le provincie interessati assumano l'obbligo di una bonificazione necessaria, la concessione di essa sarà unica, e potrà farsi dal Governo ad una o più persone unite in società, le quali quando si tratti di opere di prosciugamento » ecc., ecc.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Prima di tutto io prego il Senato di osservare che l'aggiunta o variazione fatta dall'onorevole Paleocapa non risponde alla sua idea, perchè anche una concessione unica è divisibile od indivisibile a seconda della natura delle obbligazioni che si sono assunte i concessionari, essendo questa l'espressa disposizione degli articoli 1307 e 1308 del Codice civile.

Osservo poi che facendo questa dichiarazione solo nel caso di bonifiche concesse ad imprenditori particolari, se riesce implicitamente a stabilire una diversità che non esiste quando queste bonifiche sono concesse a consorzi, si viene ad alterare tutta l'economia della legge, perchè non viene introdotta l'indicazione quest' *unica* concessione che nel caso in cui sia concessa a particolari imprenditori e non si mette poi quando è concessa a consorzi, alle provincie ed a comuni; cosìchè si stabilirebbero due ordini di idee diverse per il motivo che *inclusio unius, est exclusio alterius*, di maniera che invece di portare luce e chiarire meglio le cose, si verrebbe a ingenerare una vera confusione; perchè allora ci diranno: ma in tutti gli articoli già stati votati voi non avete mai parlato di concessione unica.

Le concessioni dunque sono tutte divisibili; conseguentemente invece di schiarire, si introduce, ripeto, una vera confusione.

Di più non si risponde all'intento; perchè anche una concessione sola, una concessione unica può essere concepita in termini che ammettano la divisibilità dell'obbligazione di chi se l'assunse, ed è un errore legale di credere che un'obbligazione indivisibile, diventi divisibile od indivisibile dal numero delle persone che l'assumono.

Ci può essere un'obbligazione assunta da cento persone ed essere indivisibile, ce ne può essere invece una assunta da una sola persona ed essere divisibile, per conseguenza, ripeto, non si raggiunge lo scopo che l'onorevole Paleocapa si propone, ed invece si introduce una diversità in tutto il progetto che può cagionare nell'applicazione erronee interpretazioni.

Per tali motivi l'Ufficio Centrale persiste nella sua redazione.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Presidente. Prima di tutto non essendo l'emendamento del Senatore Paleocapa accettato dall'Ufficio Centrale, interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Paleocapa, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Paleocapa come proponente.

Senatore **Paleocapa.** Prima di tutto dirò che io mi sono preoccupato essenzialmente delle bonificazioni necessarie che fa eseguire lo Stato perchè i comuni e i particolari non intendono farle eseguire essi stessi.

E a questo proposito noterò che quando i comuni ed i particolari vogliono eseguirle essi stessi presenteranno i piani più convenienti ai loro interessi, e se crederanno che sia opportuno dividere una bonificazione in varie parti, la divideranno; ma quando il Governo ha proceduto in quel modo che si deve procedere per fare un'unica concessione, deve mantenerla unita se vuole evitare tutti quegli inconvenienti dei quali ho già fatto cenno, e deve farlo perchè ne assume esso tutta la responsabilità verso gli amministrati, corpi morali e privati, e non deve mancare a quanto prescrive la legge procedendo prima come se avesse dovuto farsi un'unica impresa di bonificazione poi dividendola in più parti e obliterando quei procedimenti che come già ho detto avrebbero dovuto essere seguiti fin da principio. Non posso poi persuadermi che a tenore del Codice si debba riguardare come assolutamente impossibile che una bonificazione si divida in più parti. Io ho dimostrato che col fatto dividerla si può, e il Codice non può aver dichiarato impossibile ciò che in fatto è possibilissimo.

Dissi solo, e ripeto, che in generale questa divisione sarà funesta, e che se possono darsi casi particolari nei quali essa possa essere utile, casi che possono benissimo intervenire, allora bisogna far la divisione del latifondo bonificabile in più parti sino da bel principio e per ciascuna parte attuare quelle pratiche tecniche, amministrative ed economiche che sono dalla legge che discutiamo prescritte per ciascuna bonificazione. Ma mi pare resterà sempre vero che la bonificazione unica deve essere accordata ad un unico concessionario o a più persone collegate in società per ottenere la concessione.

Senatore **Farina, Relatore.** Nego semplicemente l'ultima interpretazione che è piaciuto di dare all'articolo all'onorevole Paleocapa; del resto il Senato giudichi come nella sua saviezza crede.

Senatore **Piazza.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Piazza.

Senatore **Piazza.** Mi pare che se si considera il complesso del rimanente dell'articolo, si vede chiaro che

l'interpretazione che vorrebbe dare alle prime parole di esso l'onorevole Paleocapa, non può aver luogo.

Infatti dopo aver detto che la bonificazione (si guardi bene) non dice: le opere della bonificazione saranno accordate, ma si dice: la bonificazione cioè intera sarà accordata ad uno o più concessionari, si dice inoltre in seguito che essi dovranno indicare il numero degli anni nei quali l'opera dovrà essere compiuta.

Se fosse seguita una divisione di opere tra più concessionari, come pare supporre l'onorevole Senatore Paleocapa, non si potrebbe più dire che essi dovranno indicare il numero degli anni, nei quali dovrà l'opera essere compiuta, ma si dovrebbe invece dire che ognuno dovrà indicare il numero degli anni, nei quali la sua parte delle opere di bonifica sarà compiuta.

Così pure in fin dell'articolo si dice che dovranno garantire l'adempimento degli obblighi, che si assumono, tanto per l'esecuzione dell'opera, quanto per le indennità degli interessati. È chiaro che non si potrebbe imporre (come non lo si deve) a più concessionari di opere diverse, che uno garantisca per l'altro, eppure questa sarebbe la conseguenza di questa locuzione intesa letteralmente.

Quando dunque si vede che in quest'articolo si considera sempre la bonifica come un'opera sola, e che sempre come una sola opera si deve garantire l'intera bonifica, non sta più l'incertezza che vedrebbe l'onorevole Senatore Paleocapa, e da cui teme egli avvengano i mali che nei casi ordinari egli teme dalla divisione delle opere fra più concessionari.

Dissi nei casi ordinari, perchè io credo che il precludere assolutamente la via ad ogni possibile eccezione sia nocivo al pubblico interesse.

Io voglio anche ammettere che veramente vi possa essere questo pericolo della divisione delle opere di una sola bonifica tra più concessionari, ed anche in questo caso io penso che si debba lasciare la redazione dell'articolo.

Quale è la difficoltà sollevata dall'onorevole Senatore Paleocapa?

Egli sostiene che in alcuni casi la divisione dell'opera possa essere dannosa; ma non nega che talora possa anche questa divisione essere utile.

Non è d'altronde presumibile che anche lasciando la cosa all'arbitrio del Governo, quando si dovesse fare una bonifica, egli dividesse le opere in modo che l'una concessione venisse a nuocere alle opere dell'altra.

È poi facile che possa succedere il caso in cui sia utile questa divisione di opere, e ve lo dimostro in poche parole.

Supponiamo che si abbia ad asciugare una palude grande, una specie di lago, od anche un lago, per donare poi quei terreni all'agricoltura, e risanare ad un tempo l'aria che può in date stagioni essere ivi malsana; ebbene sarà facile che per fare il grande canale fagatore vengano impresari molto danarosi anche di lontano, e tali che sufficientemente danarosi potrebbero

non trovarsi nelle provincie in cui l'opera deve eseguirsi, mentre invece per le opere secondarie e di minor entità delle quali questi impresari forse non si vorrebbero incaricare, si troveranno sul luogo altri impresari meno facoltosi, ma sufficienti, che le faranno.

Allora sarà utile dividere le opere, il dare il gran canale fagatore ad un'impresa venuta dall'estero e potente di danaro e dare le opere minori ad un'altra.

Se dunque è vero che può succedere che questa divisione di opere possa essere dannosa, è anche vero che succede pure che sia talvolta utile, e perchè dunque rinunciaremo noi, per troppa paura che il Governo non faccia bene i suoi calcoli, a questa utilità, e ci metteremo da noi stessi nella necessità che il Governo debba talora far male?

Lasciamo dunque un po' di arbitrio al Governo, e quando il Governo facesse la divisione in modo che fosse nociva, si potrebbe poi sempre chiamarlo a renderne ragione al Parlamento.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Paleocapa domanda ancora la parola come proponente, e nel concedergliela io spero che si limiterà a qualche breve osservazione.

Senatore Paleocapa. Io volevo solo far osservare che sono ben lontano dal voler togliere al Governo la facoltà di dividere un'opera in più parti; ma ho solamente detto che, se vuol fare questa divisione, deve stabilire fin da principio che intende fare due concessioni.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola rileggerò l'emendamento del signor Senatore Paleocapa per porlo ai voti.

Quest'emendamento si porta sul principio dell'art. 22 dell'antica numerazione, ed è così concepito:

« Quando nè i proprietari, nè i comuni, nè le provincie interessati assumano l'obbligo di una bonificazione necessaria, la concessione di essa sarà unica, e potrà farsi dal Governo ad una o più persone unite in società, le quali quando si tratti, ecc. »

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del Senatore Paleocapa non è approvato.)

Se non si domanda altrimenti la parola, rileggerò lo art. 22 dell'antica numerazione dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 22. Quando nè i proprietari, nè i comuni, nè le provincie interessati assumano l'obbligo della bonificazione necessaria la stessa potrà dal Governo accordarsi ad uno o più concessionari i quali, quando si tratti di opere di prosciugamento, indichino il numero d'anni nei quali l'opera dovrà essere compiuta, e quando si tratti di bonificamenti per colmata, indichino almeno approssimativamente l'epoca del compimento dei medesimi, e prestino inoltre un'idonea cauzione colla quale garantire l'adempimento degli obblighi che si assumono tanto per l'esecuzione dell'opera quanto, per l'indennità degli interessati. »

Senatore **Farina, Relatore.** Prego il signor Presidente di osservare che si sono sostituite le parole: « quando si tratti di bonificamenti per colmate, indichino l'epoca nella quale presumono che l'opera medesima possa essere compiuta. »

Presidente. Abbia la bontà il signor Relatore di seguirmi; io ripeterò le parole; si direbbe dunque: « quando si tratti di bonificamenti per colmata, indichino approssimativamente l'epoca nella quale presumono. »

Senatore **Farina, Relatore.** Non approssimativamente, ma indichino l'epoca nella quale....

Presidente. Dunque si dirà: *indichino l'epoca nella quale presumono che l'opera possa essere compiuta.*

Metto ai voti l'articolo in questa conformità, chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 23. In corrispettivo delle spese da sostenersi per la bonificazione si potrà accordare al concessionario una quota parte del maggior valore che acquisteranno i terreni bonificati.

» Tale maggior valore verrà accertato nei modi infra specificati.

» Tale quota parte non potrà mai eccedere la metà del maggior valore dei terreni senza una apposita disposizione legislativa. »

Senatore **Farina, Relatore.** L'art. 23 sarebbe di consenso col signor Ministro stato modificato nel modo seguente: avuto anche riguardo che la metà del maggior valore fosse stato ritenuto un compenso sufficiente nell'antica legge francese; pure siccome l'esperienza ha mostrato che sotto l'impero di quella legge pochissime bonificazioni hanno avuto luogo, si è creduto opportuno di aumentare alquanto la misura; oltre che si è soppressa la prima parte come inutile, che diceva: in corrispettivo delle spese, ecc.

L'art. 23 si formulerebbe quindi come segue:

« Si potrà accordare ai concessionari una quota parte del maggior valore che acquisteranno i terreni bonificati.

» Tale maggior valore verrà accertato nel modo infra specificato.

» Tale quota non potrà mai eccedere i due terzi del maggior valore dei terreni senza una disposizione legislativa. »

Trasmetto al signor Presidente il tenore dell'articolo così redatto.

Presidente. È d'accordo il signor Ministro?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Sono perfettamente d'accordo.

Presidente. Leggo l'art. 23 secondo la nuova redazione. (V. sopra)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 24. Quando fra i terreni paludosi da bonificarsi se ne trovino di proprietà del Demanio dello Stato,

il Governo non potrà cederli al concessionario senza autorizzazione legislativa. »

(Approvato.)

« Art. 25. Le domande di concessione di bonificazione debbono essere presentate al Ministero e contenere la citazione dei progetti già approvati, oppure essere accompagnate da un progetto circostanziato dei lavori colla perizia dei medesimi, e da tutti gli elementi statistici per potersi valutare l'utilità e l'economia dell'impresa, il tutto in conformità dell'art. 9 della presente legge.

» Le domande devono inoltre indicare la quota parte che si chiede sul maggior valore che acquisteranno i terreni e le altre condizioni che si propongono.

» I progetti che non siano già stati approvati e fatti eseguire dal Governo verranno assoggettati alle discipline prescritte negli articoli 9, 10, 11 della presente legge. »

Senatore **Farina, Relatore.** Si sono fatte alcune variazioni parimente d'accordo col signor Ministro anche in quest'articolo.

Queste variazioni sarebbero di sostituire alle parole *e da tutti gli elementi ecc.*, queste altre: *sufficienti elementi.*

Poi si sopprimerebbe, *il tutto in conformità dell'articolo 9 della presente legge*, perchè è una superfluità. Di più nell'ultimo alinea si direbbe:

« I piani tecnici ed economici che non siano già stati formati a cura del Governo, verranno assoggettati alle discipline prescritte negli articoli 9, 10, 11 della presente legge. »

Trasmetto alla Presidenza l'articolo così emendato.

Presidente. Leggo l'articolo 25 secondo l'ultima redazione.

« Le domande di concessione di bonificazione debbono esser presentate al Ministero e contenere la citazione dei progetti già approvati oppure essere accompagnate da un progetto circostanziato dei lavori colla perizia dei medesimi, e da sufficienti elementi statistici per potersi valutare l'utilità e l'economia dell'impresa.

» Le domande devono inoltre indicare la quota parte che si chiede sul maggior valore che acquisteranno i terreni e le altre condizioni che si propongono.

» I piani tecnici ed economici che non siano già stati formati a cura del Governo, verranno assoggettati alle discipline prescritte negli articoli 9, 10, 11 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 26. La concessione della bonifica ad un intraprenditore o ad una società si farà con Decreto reale.

» La concessione stabilirà i lavori da eseguirsi, l'epoca in cui devonosi cominciare, il modo di eseguirli, l'andamento economico dell'impresa, le sicurtà da fornirsi per guarentire l'adempimento degli obblighi as-

suoti, e i diritti e gli obblighi verso i proprietari delle terre da bonificare.

» La concessione ove si tratti di opere di prosciugamento determinerà inoltre il numero degli anni per compierla. Nel caso che si tratti di opere di bonificazione per colmata il Decreto reale indicherà pure l'epoca approssimativa del compimento dell'esecuzione loro. »

(Approvato.)

« Art. 27. Nel caso in cui al concessionario della bonificazione venga accordata una quota parte del maggior valore dei terreni bonificati si procederà alla stima dei medesimi prima e dopo il bonificamento nel modo seguente :

» Dopo che il piano sia definitivamente accertato nel modo sovra indicato, il Consiglio di amministrazione scelto dall'Assemblea generale degli interessati espressamente convocato presenta la nomina di un perito al prefetto; i concessionari della bonifica ne nominano un'altro, ed il prefetto sceglie il terzo. »

(Approvato.)

« Art. 28. I due periti nominati dai proprietari e dai concessionari si trasferiscono sul luogo, e dopo avere raccolte tutte le notizie necessarie procedono ad apprezzare ciascuna delle classi componenti i terreni paludosi, avuto riguardo al loro valore reale, alla somma della stima calcolata nello stato di palude senza occuparsi di una stima individuale di ciascuna proprietà. I due periti eseguono questa stima in presenza del terzo perito, il quale decide nel caso di discordia. »

(Approvato.)

« Art. 29. I processi verbali della stima delle classi rimangono depositati per un mese nella segreteria della prefettura, ed in caso di opposizione ai medesimi si seguiranno le stesse norme stabilite nella presente legge per i progetti o piani sino alla definitiva loro approvazione. »

(Approvato.)

« Art. 30. Tostochè la stima sia definitivamente approvata i concessionarii prenderanno possesso dei terreni da bonificarsi e potranno usare dei medesimi durante i lavori pagandone ai proprietarii annualmente la rendita ragguagliata al 5 per cento del valore risultante dalla detta prima stima sotto deduzione delle imposte alle quali i beni stessi fossero soggetti, e che verranno durante le operazioni di bonificazione pagate dai concessionarii della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 31. Ultimati i lavori di bonificazione, e bene constatato il compimento della medesima, il Governo farà procedere alla ricognizione e collaudo delle opere in contraddittorio del perito nominato dagli interessati. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Su questo articolo si sarebbe inteso col signor Ministro un emendamento me-

dante il quale si sopprimerebbero anche i seguenti articoli 32 e 33, e si farebbe della materia che si è ravvisato necessario di conservare in tutti questi articoli un articolo solo del tenore seguente :

« Ultimati i lavori di bonificazione, e dichiarato il compimento della medesima con decreto del prefetto si procederà alla verifica e collaudazione delle opere in contraddittorio del perito nominato dagli interessati; in seguito di che i periti indicati nell'articolo 25 procederanno alla stima per classi dei terreni bonificati secondo il loro nuovo valore e la qualità di coltura di cui saranno suscettivi. »

Gli articoli 32 e 33 verrebbero poi soppressi, come ho già accennato.

Trasmetto l'emendamento al banco della presidenza.

Presidente. Leggerò l'articolo 31 come venne modificato. (*Vedi sopra*.)

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 34 nella conformità che ho letto.

Cbi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora verrebbero gli articoli 31 e 32 dei quali si propone la soppressione; trattandosi di progetto stato presentato dal Ministero, ed acconsentendo il signor Ministro alla soppressione, non è il caso di più oltre insistere.

« Art. 34. Accertata definitivamente la stima dei terreni bonificati i concessionari presentano alla Prefettura un prospetto contenente :

» 1. I nomi dei proprietari;

» 2. La quantità superficiale delle proprietà loro;

» 3. Le classi nelle quali ciascuna proprietà trovasi posta, rilevate sul piano della bonificazione;

» 4. La prima stima calcolata in ragione della superficie delle classi;

» 5. La somma del nuovo valore della proprietà dopo seguita la bonificazione regolata dalla seconda stima e dal secondo riparto in classi;

» 6. La differenza fra le due stime;

» 7. Il riparto fra i singoli proprietari ed il concessionario del maggior valore conseguito col miglioramento secondo la quota determinata nell'atto di concessione.

» Tale stato verrà reso esecutivo per Decreto del Prefetto. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Le prime parole di quest'articolo in seguito alla precedente soppressione sono state variate e si direbbe: « compiuta tale classificazione e stima (che è la classificazione e stima di cui si è parlato precedentemente) dei terreni bonificati, i concessionari, ecc., » il resto come nell'articolo.

Trasmetto questo emendamento al banco della Presidenza.

Presidente. Leggerò la prima parte perchè in quanto ai requisiti non ci è nessuna varietà. Si varierebbe solamente la prima parte di quest'articolo 34.

(*Vedi sopra*.)

Se non vi è osservazione in contrario, porrò ai voti l'articolo 34 come l'ho letto colla variazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 35. Se rimangono nelle paludi parti di terre che non abbiano potuto essere bonificate queste non danno alcun titolo di compenso al concessionario. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Si sopprimerebbe quest'articolo di consenso dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro.

Presidente. In tal caso, se nessuno lo faccia suo per conto proprio, si passerà oltre.

« Art. 36. Le indennità dovute ai concessionarii pel maggior valore risultante dal miglioramento sono privilegiate sopra tutto il maggior valore acquistato dai singoli appezzamenti di terreno determinato nel modo sovra indicato.

» Per la conservazione di tale privilegio il concessionario dovrà iscriverlo nell'ufficio delle ipoteche nel territorio del quale sono posti i terreni bonificati nel termine di tre mesi dal giorno in cui sarà diventato definitivo il riparto per classi di cui al num. 7 dell'articolo 32. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io era in animo di proporre un emendamento a quest'articolo che aveva avuto l'onore di comunicare al signor Ministro ed al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il mio emendamento avrebbe avuto per scopo di convertire il privilegio di cui parla l'articolo 36 del progetto dell'Ufficio Centrale, in una semplice ipoteca legale, da misurarsi, quanto al grado, dal giorno della iscrizione. Alla proposta di un tale emendamento inducevami la convinzione in cui sono che i privilegi immobiliari sono inconciliabili ed incompatibili col sistema ipotecario fondato sulla pubblicità, come quelli il cui grado non si misura mai dalla data della iscrizione, o sebbene soggetti all'obbligo della pubblicità sono sempre preferiti a tutte le ipoteche comechè anteriormente iscritte.

Io credo che a rendere perfetto il sistema della pubblicità delle ipoteche, i privilegi immobiliari devono convertirsi in semplici ipoteche legali, il cui grado deve essere misurato dalla data della iscrizione.

Ma siccome sarebbe inopportuno di intralciare la discussione e votazione della presente legge con una grave questione di principi, che devono regolare il sistema ipotecario, così io dichiaro di rinunciare a questa mia proposta riservandomi di tornare su questo punto allorchè si discuterà il titolo dei privilegi e delle ipoteche in occasione della discussione del progetto di Codice civile presentato dal signor Guardasigilli.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Si è trovato opportuno, in seguito alle osservazioni che vennero fatte e dal preopinante e anche da qualche altro onorevole Sena-

tore di modificare la redazione di quest'articolo, e se ne sarebbero fatti due. Si è, a vero dire, lasciata la parola di privilegio, ma si è talmente circoscritta che diventa una vera ipoteca semplice. Solo risale per gli effetti all'epoca della iscrizione del primo verbale, seguendo tutte le norme che sono prescritte nel Codice per il caso che il fondo acquisti maggior valore in caso di fabbricazione per la fabbricazione che vi si aggiunge e sia informato alle disposizioni dell'articolo 2 di questa legge, disposizioni che sono contenute nel Codice attuale delle antiche provincie per la conservazione dei privilegi. La seconda parte quindi dell'articolo 36 si redigerebbe come segue:

« L'ammontare del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato dallo stato reso esecutivo dal Prefetto e si riduce al maggior valore che ha lo stabile dipendentemente dai lavori di bonificazione fatti intorno al medesimo. »

Sono ad un dipresso le parole che si leggono nel Codice civile.

L'articolo 37 sarebbe del tenore seguente:

« Per la conservazione di tale privilegio il concessionario o concessionari della bonificazione dovranno far trascrivere nel termine di un mese dalla loro definitiva approvazione: 1. Il verbale di stima dei terreni paludosi; 2. Lo stato reso esecutivo per Decreto del Prefetto a termini dell'articolo 30.

» Essi dovranno inoltre nel termine di tre mesi dalla definitiva approvazione della stima dei terreni paludosi far iscrivere il loro privilegio nell'ufficio delle ipoteche citando nella relativa nota la data della trascrizione del relativo verbale.

» Dovranno inoltre nel termine pure di tre mesi far iscrivere contro i debitori la somma del loro credito risultante dallo stato reso esecutivo dal Prefetto, citando nella relativa nota la data della trascrizione del medesimo.

» Le sovra indicate trascrizioni andranno soggette al diritto fisso di lire 6.

» Le iscrizioni al diritto fisso di lire 4 caduna. »

Si è creduto opportuno di stabilire un diritto fisso per quest'atto perchè non s'aggravi della onerosa spesa di registratura delle intraprese che hanno bisogno di capitali vistosi per mettersi in esecuzione. In questo modo si è creduto di provvedere sufficientemente a tutte le emergenze. So che nel nuovo progetto del Codice civile essendo tutti i privilegi, si desidererebbe che cessassero e che fossero tolti anche qui; ma introdurre qui per isbieco una novità in questa materia, non è sembrato molto conveniente. Volontieri l'Ufficio Centrale aderirà ad una dichiarazione di cui il Senato potrà, se crede, prendere atto, che quando si addiverrà al riordinamento del Codice nelle parti che contemplan i privilegi si abbia in mente di innovare relativamente anche a questa legge pel privilegio, convertendolo in semplice ipoteca legale....

Presidente. Pare che non si debba anticipare sopra una discussione futura.

Senatore Farina, Relatore. È appunto il mio pensiero, e per conseguenza ho creduto di limitare le modificazioni. Infatti trasmetto al signor Presidente la seconda parte dell'articolo 36, che forma parte dello stesso articolo 36, più la redazione dell'art. 37 che si aggiungerebbe.

Senatore De Foresta. Signori Senatori, quando l'onorevole Senatore Chiesi ha chiesto la parola sopra l'articolo che sta per essere votato dal Senato, io era per domandarla per poter muovere una calda preghiera al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale di voler sacrificare questo articolo e l'altro successivo, cioè il 37, lasciando i diritti d'ipoteca che possono competere al concessionario nel diritto comune a termini delle leggi vigenti od almeno consentire che questi due articoli siano rimandati all'Ufficio Centrale per vedere se sia il caso di modificarli, sentito il signor Ministro Guardasigilli, ed all'uopo anche il Presidente della Commissione sul Codice civile, ed il Relatore del terzo libro del Codice medesimo.

Ne dirò brevemente la ragione, ma converrà che il Senato mi permetta di parlare in modo storico di una legge che non è ancora approvata.

Il Senato sa che da molto tempo, e in questo ramo del Parlamento, e nell'altro, e nella stampa tutti movevano calde domande a che il nostro regime ipotecario fosse semplificato, e migliorato, perchè da ciò dipendeva la legge che tutti desiderano sul credito fondiario. Sarà forse anche a notizia del Senato che il Governo preoccupandosi di questo legittimo desiderio, nominava una Commissione per occuparsi di questo nuovo sistema ipotecario, della quale credo facesse parte uno dei nostri onorevoli colleghi, il Senatore Duchoqué. Venne formulato un progetto il quale semplifica molto il sistema ipotecario, completa il sistema di pubblicità e di specialità, ne rende più brevi e più agevoli i mezzi di esecuzione.

Intanto il signor Ministro Guardasigilli avendo preparato il progetto del Codice civile fece tesoro dei lavori di questa Commissione, e migliorò nel modo più felice e più pregevole il sistema ipotecario ora vigente.

Io ho l'onore di essere, nel seno della Commissione del Codice, Relatore di quel titolo, e posso affermare che questo lavoro fu sommamente diligentato, e credo che sarà forse la nostra, la migliore legge ipotecaria.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore De Foresta di non troppo estendersi nella parte storica dei lavori legislativi, perchè questo ci porterebbe forse al di là del termine...

Senatore De Foresta. Mi rincresce che l'onorevole signor Presidente mi interrompa appunto quando stavo per finire la storia, come egli dice, di ciò che si è fatto intorno al sistema ipotecario. Io non esco dal mio soggetto e credo che sia bene che il Senato sappia quanto veniva narrando poichè appunto da queste no-

zioni storiche il Senato potrà apprezzare la necessità che questi due articoli siano modificati nel modo che io chiedo.

Io dico adunque che nel Codice è riformato il sistema ipotecario, e tra le altre disposizioni vi è appunto la soppressione di qualunque privilegio sopra gli immobili tranne quello a favore dello Stato per un'annata oltre corrente delle imposte e per le spese di esecuzione.

Fu soppresso anche il privilegio, che il Codice Albertino (ed ora non mi si dirà che non tratto di una legge che non è in vigore!) nel suo art. 2158 stabilisce a favore dell'imprenditore di opere nuove, costruzioni od opere di riparazioni.

Vi furono grandissime questioni a questo riguardo nel seno della Commissione; ma si fini per accettare la proposta del Ministro, di sopprimere anche questo privilegio e di lasciare, che le parti provvedano ai loro interessi con ipoteca convenzionale.

Ora io dico: nel momento in cui vi ha un progetto di Codice già pubblicato, e che perciò tutti conoscono, nel quale il sistema ipotecario è riformato e sono aboliti tutti i privilegi sopra gli stabili, compreso quello a favore dell'imprenditore di nuove costruzioni ed opere di riparazioni e migliorie, facendo noi una legge nuova la quale non andrà per certo in vigore prima del Codice stesso, sarà ella cosa regolare e conveniente di creare nuovi privilegi? Mi pare che la cosa sia molto grave, e che non farebbe, mi sia lecito il dirlo, troppo onore alla previdenza del Senato.

Quindi se non si vuole prescindere da questi due articoli, sembrami che non si possa prescindere di rimandarli almeno all'Ufficio Centrale per prenderli a nuovo esame, sentito il Ministro Guardasigilli, giacchè si tratta di materia di sua competenza, non che il Presidente ed alcun altro dei componenti la Commissione del Codice, per vedere se possano almeno essere formulati in termini che non ribadiscano un sistema ora mai da tutti condannato.

Rinnovo dunque la preghiera ed al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale di voler accettare, ed al Senato di voler ordinare anzitutto il rinvio di questi due articoli all'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima di tutto bisogna che io legga gli articoli.

L'Ufficio Centrale propone, d'accordo credo col Ministro, che si muti l'alinea dell'articolo 36, il quale rimarrebbe pertanto in questa conformità.

« Art. 36. Le indennità dovute ai concessionari pel maggior valore risultante dal miglioramento sono privilegiate sopra tutto il maggior valore acquistato dai singoli appezzamenti di terreno determinate nel modo sovra indicato.

Pol verrebbe l'alinea così concepito:

« L'ammontare del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato dallo stato reso esecutivo dal prefetto e si riduce al maggior valore che ha lo sta-

bile dipendentemente dai lavori di bonificazione fatta attorno al medesimo.

Dopo l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro porrebbe l'introduzione di un altro articolo nella seguente conformità.

« Art. 37. Per la conservazione di tale privilegio il concessionario o concessionari della bonificazione dovranno far trascrivere nel termine di un mese dalla loro definitiva approvazione: 1. Il verbale di stima dei terreni paludosi. 2. Lo stato reso esecutivo per Decreto del prefetto a mente dell'art. 30. Essi dovranno inoltre nel termine di tre mesi dalla definitiva approvazione della stima dei terreni paludosi far iscrivere il loro privilegio nell'Ufficio delle ipoteche citando nella relativa nota la data della trascrizione del relativo verbale.

» Dovranno inoltre nel termine pure di tre mesi iscrivere contro i debitori la somma del loro credito risultante dallo stato reso esecutivo dal prefetto citando nella relativa nota la data della trascrizione del medesimo.

» Le suindicate trascrizioni andranno soggette al diritto fisso di lire 4 cadauna. »

Di questi due articoli il Senatore De Foresta propone il rinvio all'Ufficio Centrale, affinché sentito anche il signor Ministro Guardasigilli ed il signor Presidente della Commissione del Codice civile, possa avvisare a quei cambiamenti che in previsione delle variazioni al sistema ipotecario, accennate dal signor Senatore De Foresta, potessero occorrere.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non dirò che due parole per rispondere alle osservazioni del Senatore De Foresta.

Io non credo che facciamo cosa che implichi contraddizione alla proposta fatta nel Codice civile, quando stabiliamo un privilegio il quale è molto simile e quasi identico a quello che già esiste nella legge presente a favore de' costruttori d'opere nuove sopra un fondo altrui. Il creare un nuovo valore sopra un fondo, è cosa che somiglia perfettamente all'aumento di prezzo che acquista un fondo il quale sommerso nelle acque ed assolutamente sterile e improduttivo, acquista in seguito ad una serie di opere un valore nuovo.

Noi quindi non facciamo nessuna novità; non facciamo che applicare il sistema vigente, e se non anticipiamo ora lo stabilimento di una nuova specie di diritto, gli è perchè ci vorrebbe una troppo lunga discussione.

Io credo infatti che per esaminare e vedere come i privilegi di questa natura che già esistono in virtù della legge presente, abbiano ad essere trasformati in ipoteche, e l'onorevole De Foresta non lo negherà, si richiegga una gravissima discussione.

Invece non ci sarà nessun inconveniente a che quando si provvederà per tutti, si provveda anche per questo, sarebbe ben difficile ora trovare un nuovo modo, perchè a cagion d'esempio, bisognerebbe stabilire se è un'ipoteca legale che noi saremo per mettere, ovvero un'ipoteca convenzionale.

Procediamo dunque per la via che è più pronta, stabiliamo un privilegio come quello che è in vigore, e la legislazione nuova come provvederà per quelli, così provvederà per questo. L'imbarazzo non sarà maggiore, perchè ripeto, sono della medesima natura.

Adesso niuno lavorerebbe senza garanzia, senza cautela, e dico che ci è mestieri di questa garanzia perchè le opere di bonificazione sono di una grave difficoltà. Se non le corriamo di tutte le debite agevolazioni, difficilmente le vedremo attuate. Il desiderio che queste opere sorgano è grande, perchè l'importanza di esse è grandissima; si tratta di 2 milioni e più di ettari di terreno perduti, i quali si possono riacquistare; si tratta d'opere per le quali tentativi seriissimi sono andati falliti, e bisogna bene che si provveda perchè non s'abbiano nuovi disinganni.

Senatore Farina, Relatore. Dopo quanto saviamente ebbe ad osservare il signor Ministro, io non ho che pochissime cose da aggiungere.

Noi ora non possiamo proporre disposizioni che in conformità della legislazione attuale; quando verrà una legislazione che inoverà lo stato presente delle cose allora naturalmente siccome si farà una legge transitoria, si provvederà anche al caso attuale.

Mi permetto poi di far osservare una circostanza, ed è che non sarebbe opportuno privare di questa garanzia gli intraprenditori, perchè naturalmente si disanimerebbero dall'attendere ad opere di questa fatta. Ma v'ha di più.

Il motivo per cui si desidera di semplificare tanto il sistema ipotecario per poter far luogo alla creazione di un credito agrario (circa al quale forse non è poi tanto necessaria la soppressione di questo genere di privilegi quanto si crede) non è attendibile; questa non è discussione che possa aver luogo qui, e solo ne faccio cenno perchè avendo anch'io dovuto studiare quella materia quando fui membro della Commissione destinata ad esaminare una proposta di legge sul credito fondiario, si riconobbe, almeno da quella Commissione, non necessaria la soppressione di questo privilegio; dico, che a parte questa questione, quale è il motivo per cui si vuole semplificare tanto il sistema ipotecario? Per agevolare col credito fondiario le migliorie dei fondi; il gran scopo finale quindi è di togliere ogni impedimento che possa far sì che i capitali non si portino a migliorare i fondi; ora questo stesso nostro privilegio che accordiamo viene a coincidere dirò così, con quel genere di risultati che si hanno in mira collo stabilimento del credito agrario. Per conseguenza io credo che tenuto soprattutto di mira che la questione verrà naturalmente quando si adotterà

la nuova legge, crederei inopportuno di accettare un rinvio col quale non si farebbe altro, come abbiamo già sentito, che, o togliere quest'articolo, o dover introdurre qui per isbico ed incidentemente un nuovo sistema ipotecari, il che mi sembra affatto inopportuno.

Per conseguenza credo che, avuto riguardo anche alle disposizioni che si sono introdotte per la pubblicità del vincolo dell'emendamento ultimamente presentato dall'Ufficio Centrale, il Senato possa votarlo senza timore d'inconvenienti.

Presidente. Il signor Senatore De Foresta persiste nella sua domanda pel rinvio?

Senatore De Foresta. Dopo il rifiuto fatto tanto dal signor Ministro che dall'Ufficio Centrale che io lamento molto, non insisto.

Voterò però sopra questi articoli secondo che crederò nella mia coscienza.

Presidente. Non insistendo il Senatore De Foresta pel rinvio, se altri non domanda la parola, non ho altro che a leggere l'articolo 36 nella conformità che è stata combinata coll'Ufficio Centrale.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 37. (Vedi sopra.)

Se non vi ha chi domandi la parola su questo nuovo articolo segnato col numero 37 lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 37 che diremo bis; la numerazione si farà poi....

Senatore Farina, Relatore. Questo articolo sarebbe sostituito da quello ora votato.

Presidente. Allora quest'articolo restando soppresso si passa all'articolo 38.

« Art. 38. Trascorso un anno dal definitivo collaudo del compiuto bonificamento i proprietari avranno diritto di entrare nel possesso delle loro terre pagando la quota parte del maggior valore accertato nello stato reso esecutivo a mente dell'articolo 34.

» Possono i proprietari rinunciare alla proprietà dei singoli terreni bonificati esigendo dai concessionari il prezzo che risulta dalla prima stima dei terreni tuttora paludosi. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. A proposito di quest'articolo si è osservato col signor Ministro che il limite d'un anno sarebbe forse troppo ristretto per accertarsi veramente della riuscita delle bonificazioni; per conseguenza si sarebbe emendato l'articolo nel modo seguente:

« Art. 38. Trascorsi due anni dalla definitiva collaudazione del compiuto bonificamento, i proprietari a-

vranno diritto d'entrare nel possesso delle loro terre pagando la quota parte del maggior valor accertato secondo lo stato reso esecutivo a mente dell'articolo 30.

» I proprietari avranno anche diritto a rinunciare alla proprietà dei singoli terreni bonificati, esigendo dai concessionari il prezzo che risulta dalla prima stima dei terreni. »

Presidente. Rileggo l'articolo 38 nella conformità testè proposta dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale. (Vedi sopra.)

Se non si domanda la parola sul medesimo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Verrebbero ora le disposizioni generali, ma siccome abbiamo detto di far la legge senza dividerla per titoli, queste parole disposizioni generali andrebbero soppresse.

D'accordo poi col signor Ministro, l'articolo 39 si trasporterebbe dopo il 46, perchè veramente qui non starebbe bene.

Allora bisognerebbe che il signor Presidente avesse la bontà di leggere e porre ai voti l'art. 40.

Presidente. Colla riserva testè accennata dal Relatore, di trasportare cioè l'art. 39 dopo il 46, passerò a dar lettura dell'art. 40.

« Il progetto d'arte che accompagna la concessione potrà essere modificato previa l'autorizzazione governativa.

» Nel caso per altro che le chieste modificazioni esercitassero influenza sui diritti dei proprietari, esse non potranno aver luogo che nel modo e forme necessari per l'adozione del progetto primitivo.

» Il Governo potrà senza bisogno di alcun previo incumbente prolungare il termine approssimativamente indicato pel compimento delle opere di bonificamento per colmata. »

Senatore Farina, Relatore. La dicitura dell'ultimo alinea sarebbe stata modificata d'accordo col signor Ministro nel modo seguente:

« Tuttavia il Governo potrà senz'altro prolungare il termine presuntivamente indicato, ecc. » (Questa variazione è motivata dachè si è adottata la formola d'indicazione presuntiva); il resto poi seguirebbe come sta nel progetto « pel compimento delle opere di bonificamento per colmata. »

Presidente. Dunque dopo le due prime parti dell'art. 40 rimane l'ultima riformata nel modo testè indicato, che rileggerò. (Vedi sopra.)

Senatore Paleocapa, Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Non so se io abbia afferrato

lene il senso di questa disposizione, non avendo il testo sotto gli occhi; se si sia, cioè, tolta assolutamente al Governo la facoltà di accordare un prolungamento di tempo giusto e conveniente anche per le bonificazioni per essiccamento; mi pare che trattandosi di operazioni che vanno ad urtarsi contro circostanze affatto imprevedute ed imprevedibili, non si dovrebbe togliere al Governo la facoltà di prolungare i termini della concessione.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Non si è tolta questa facoltà al Governo; solo nel caso che si debba prolungare quel termine e che questo ragioni danni ai proprietari, viene riservata a questi la facoltà di esporre le loro ragioni, ma quando si tratta di prosciugamenti per colmata, siccome abbiamo detto che il termine non si indicava che presuntivamente, allora il Governo può far questo, anche senza dovere sentire preventivamente i proprietari per apprezzare le loro ragioni, giacchè non è un affidamento di un termine fisso, ma puramente un termine presuntivo indicato semplicemente per una norma generica.

Senatore **Paleocapa.** Quando è mantenuta questa facoltà, non ho più nulla ad osservare.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni sull'articolo 40, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 41. I lavori di bonificazione da chiunque eseguiti sono sempre sottoposti all'attiva sorveglianza del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 42. Quando per eseguire la bonificazione rendasi necessario si primere molini od altri opifici, mutarne la sede, modificare o regolare l'elevazione delle acque, il prezzo di stima di indennità determinata dovrà essere pagato o depositato dai concessionari a mente del disposto dalla legge 6 aprile 1839 per le espropriazioni per opera di pubblica utilità prima che si possano far cessare di funzionare i molini ed opifici medesimi.

» Tale preventivo pagamento o deposito dovrà pure aver luogo per l'occupazione dei terreni posti fuori del perimetro della bonificazione necessari per l'aprimiento di canali e rivi di derivazione, scolo o disseccamento e per la costruzione di argini, opere d'arte, ed altre qualsiasi occorrenti per effettuare la bonificazione.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Siccome è in corso una legge per le espropriazioni per opere di utilità pubblica, invece di « a mente del disposto della legge 6 aprile 1839, » si direbbe: « secondo il disposto delle leggi per l'espropriazione per opere di pubblica utilità, » onde venendo quella legge abrogata, non ne derivi poi qualche inconveniente.

Presidente. Dunque in questo articolo 42, invece delle parole: « a mente del disposto della legge 6 aprile 1839, » si direbbe: « secondo il disposto delle leggi per le espropriazioni per opere di pubblica utilità. »

Metto ai voti l'articolo 42 nella conformità testè letta, vale a dire colla variante proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 43. Tranne i casi di forza maggiore o di proroga ottenuta dal Governo i concessionari i quali non avessero cominciato o terminato i lavori nel tempo fissato in modo assoluto dalla concessione decadono dalla medesima, ed il Governo potrà far proseguire l'opera colle stesse norme adottate per gl'intraprenditori di pubblici lavori.

» In quest'ultimo caso rimarranno a carico dei concessionari le indennità dipendenti dai lavori eseguiti, e quelle nascenti dall'inadempimento degli obblighi assunti, e non sarà che dopo il compimento dell'opera di bonifica che potranno essere compensati i concessionari decaduti a prezzi di stima dei lavori eseguiti in conformità della concessione. »

(Approvato.)

« Art. 44. Durante i lavori di bonificazione e sino alla definitiva consegna ai proprietari, i canali, i fossi, gli scoli, gli argini e le opere relative ai medesimi saranno mantenuti e custoditi a spese dei concessionari della bonificazione. »

(Approvato.)

« Art. 45. Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera di bonificazione è necessariamente continuativo per la sua conservazione e manutenzione.

» Le opere necessarie per la conservazione e manutenzione della bonificazione compiuta e consegnata saranno sempre a carico dei proprietari interessati che ne sosterranno le spese in proporzione del vantaggio ridondato ai loro terreni dalla esecuzione dell'opera.

» I proprietari medesimi si intenderanno a tale effetto costituiti in consorzio colle norme stabilite nella presente legge.

» Le spese occorrenti verranno annualmente ripartite con apposito ruolo fra gli interessati. Il ruolo verrà reso esecutivo dal Prefetto, godrà del privilegio fiscale per l'esazione delle quote dei contribuenti, e potrà venire esatto per mezzo dei ricevitori dell'imposta comunale. »

Senatore **Farina, Relatore.** Si sarebbe riformato l'alinea primo di questo articolo nel modo seguente:

« In ogni caso le opere necessarie per la conservazione e manutenzione della bonificazione, comunque compiuta, saranno a carico dei proprietari interessati che ne sosterranno le spese in proporzione del vantaggio ridondato ai loro terreni dall'opera di bonificazione. »

Presidente. Sarebbe dunque la variante al primo alinea di quest'articolo così concepito: (V. sopra.)

Poi viene dopo l'altro alinea che comincia così: « I proprietari medesimi ecc. » (V. sopra.)

Se non vi è chi domanda la parola su questo articolo 45, e sull'alinea stato modificato, li pongo ai voti.

Chi li approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 46. I terreni bonificati andranno per 25 anni a datare dall'epoca del definitivo collaudo della bonifica esenti da qualsivoglia aumento di imposta prediale. »

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. A questo articolo ci sarebbe un'aggiunta reclamata ed arconsentita anche dal signor Ministro in favore dei terreni i quali attualmente sono in corso di essiccamento.

A questi terreni, se nell'atto in cui venne concessa la bonifica, non fu accordata l'esenzione, o non sono nel novero di quelli, per esempio delle Romagne, degli antichi Stati pontificii che operano mediante le macchine idrovore, che hanno per legge un'esenzione di 30 anni, si accorderebbe la facoltà di concederla coll'aggiunta di cui darò lettura:

« Tale esenzione potrà applicarsi anche ai terreni attualmente in corso di bonificazione, e relativamente ai quali non fosse altrimenti provvisto o dalla legge o dal contratto all'epoca della concessione. »

Trasmetto quest'aggiunta al banco del Presidenza.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Io che sono intimamente convinto di quello che diceva il signor Ministro della necessità cioè di accordare tutte le facilitazioni possibili per poter eccitare gli imprenditori, i comuni o i proprietari uniti in consorzio ad eseguire queste bonificazioni che possono recare tanto utile al nostro paese, e delle quali si sente grandemente il bisogno in una parte del Regno, dico apertamente che troverei insufficiente l'esenzione per 25 anni; perchè faccio osservare che quando bene si sarà compiuta la bonificazione e saranno passati i due anni nei quali si può sperimentare se essa sia efficace e durevole, il proprietario riceve il terreno in uno stato che abbisogna di infiniti lavori e operazioni gravosissime che richiedono molto tempo e grandi spese. Riceve i terreni, ma in quale stato? Nello stato in cui possono essere i fondi stati soggetti per tanto tempo alle acque; talvolta riceve i terreni che sono stati fondi di uno stagno, di una laguna, in istato irregolarissimo e tale che è impossibile di metterli in coltura. E comunque, se anche la disposizione del suolo non è così infelice, bisognerà che faccia delle notevoli e costosissime operazioni per rendere questi terreni suscettibili di coltura, che faccia piantagioni, strade di comunicazione, e fossati speciali di scolo, perchè l'impresa della bonificazione che ne aveva ben dovere avrà costruite tutte le fosse maestre

necessarie a sottrarre i latifondi alla condizione di paludi o di stagni; in fatto ciò che spetta al privato possidente è l'aprire i propri scoli per condurre in codeste fosse maestre le acque che continuamente piovono sui propri fondi; poi bisogna che innalzi fabbriche, che vi conduca coloni per coltivare; bisogna che provveda questi coloni di animali e di tutte le scorte necessarie all'agricoltura, quindi ci vuole molto tempo e grandissima spesa. Dunque io non so se si incoraggierebbero molto i proprietari quando non abbiano altra esenzione che per 25 anni.

È vero che si potrà dire: ma intanto in principio non si farà loro pagare che una quota d'imposta minore. Ma ciò farà sorgere una quantità di quistioni e potrà contrastare allo scopo di voler ridurre al più presto possibile quei terreni a coltura; perchè i proprietari avvedendosi che si dovrà fare un estimo per sapere come dovranno essere tassati, ritarderanno la regolarizzazione perfetta e la riduzione a buona coltura di questi terreni per timore di venire poi imposti troppo gravosamente.

Io confesso che darei una esenzione di 50 anni, ed io credo assolutamente che lo Stato non solo non ci perderebbe, ma anzi ci guadagnerebbe, perchè questa larghezza potrebbe eccitare ad accingersi a fare delle bonificazioni, sia i proprietari come i comuni quando sapessero di poter essere esenti per un periodo di 50 anni.

Il Senatore Farina mi ha fatto l'onore di citare nella sua relazione alcune osservazioni fatte da me sull'effetto felicissimo che produsse nelle povere provincie venete, malgrado lo stato di prostrazione in cui sono, l'essere i proprietari assicurati dalla legge del censo, che quando si bonificheranno terreni paludosi essi non saranno punto soggetti ad alcun aumento di catasto, senza indicare alcun periodo di esenzione, e resteranno gravati soltanto di quella imposta che pagavano prima.

E vediamo che, malgrado la miseria in cui sono quelle provincie, vi si estendono grandemente le bonificazioni. Io dunque proporrei che si concedessero 50 anni a vece di 25 di esenzione.

Presidente. Ne fa una formale proposta?

Senatore Paleocapa. Sì, perchè la credo piuttosto utile che dannosa allo Stato.

Presidente. Dunque propone di sostituire alla cifra 25 quella di 50?

Senatore Paleocapa. Sì, sì.

Presidente. L'accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore Farina, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ed il signor Ministro hanno una qualche difficoltà per timore di incontrare la disapprovazione del Ministro delle Finanze.

Durante le operazioni naturalmente non ci è nessuna corrisponsione maggiore, non si può far luogo a verun aumento, ed i 25 anni proposti dall'Ufficio Centrale non comincierebbero che dal momento in cui questi terreni diventano prolifici; e giustamente, giacchè da questo

un grave dispendio, per cui da due o tre anni a questa parte le notizie che vengono dai giornali di Germania presentano lo stato di quella bonifica piuttosto in istato di decadimento che di prosperità.

In vista di queste circostanze, tenuto conto che lo Stato accorda la sua protezione ai concessionari delle bonificazioni, come l'accorda a tutti gli altri, mi pare che esentandoli da ogni aumento di imposta per 30 anni, dopo che la bonifica è compiuta, si è fare loro un vantaggio abbastanza rilevante.

Sono persuaso che nel momento attuale questo non determinerà capitalisti ad impiegare in bonifiche i loro capitali, ma è sperabile che riesca sufficiente, quando lo stato del mercato dei capitali in Italia, sia in condizione migliore dell'attuale.

In conseguenza mi pare che si possa accettare l'emendamento proposto dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Acconsente il signor Senatore Paleocapa?

Senatore Paleocapa. Per dire il vero mi pare che le cose dette dall'onorevole Farina non siano affatto esatte per rispetto al lago d'Harlem, ma ciò poco importa, perchè quand'anche fosse vero, questo prova che malgrado che si possano sperare da bonificazioni, come quelle dell'Olanda, grandi profitti, s'incontrano però delle grandi imprevedute difficoltà, le quali fanno che i profitti sieno minori di quelli sperati. E per me questo è un argomento che rinforza la mia domanda che si accordi cioè la esenzione per 50 anni, stantechè si mettono a cimento i capitali impiegati i quali se non sono sufficienti si esige il concorso di nuovi capitali. Quindi persisto nella mia proposta.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Paleocapa, consistente nel portare al termine di 50 anni l'esenzione dai tributi di cui parla l'art. 46.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

L'Ufficio Centrale mantiene il termine di 25 anni, o lo vuole esteso ai 30 come test' accennava?

Senatore Farina, Relatore. Il termine di 30 anni.

Presidente. Leggo l'articolo colla variante proposta dal Senatore Farina, acconsentita dal Ministero.

« Art. 46. I terreni bonificati andranno per 30 anni, a datare dall'epoca del definitivo collaudo della bonifica, esenti da qualsivoglia aumento di imposta prediale. »

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta allo stesso articolo:

« Tale esenzione potrà applicarsi ai terreni attualmente in corso di bonificazione e relativamente ai quali

non fosse altrimenti provveduto o dalla legge o dal contratto all'epoca della concessione. »

La metto ai voti...

Senatore Scialoja. Domandi rei una spiegazione sulla parola potrà. Chi l'applicherà?

Senatore Farina, Relatore. Il Governo, secondo le circostanze; è un potere alquanto lato, che è necessario nell'applicazione, perchè alcune concessioni hanno questa esenzione, altre no; sicchè è una latitudine necessaria.

Presidente. Il signor Senatore Scialoja ha sollevato un dubbio sulla parola potrà, le domando se intende sostituirvi altra parola.

Senatore Scialoja. Ho chiesto solo una spiegazione.

Senatore Farina, Relatore. Si potrebbe dire:

« Tale esenzione potrà applicarsi dal Governo anche ai terreni, ecc. »

Senatore Cibrario. A me pare che la parola potrà non stia, perchè allora rimane in arbitrio del Governo di concederla agli uni e di negarla agli altri.

L'onorevole Relatore ha osservato che vi sono di quelli che l'hanno, ed è ciò previsto nella sua aggiunta, che dice: « quand' altrimenti non sia provveduto o dalla legge o da contratto, per conseguenza esclusi questi due casi, mi pare che il Governo dovrà e non potrà applicare. »

Senatore Farina, Relatore. Io prego l'onorevole preopinante di badare che questi individui, se non diamo loro questo diritto, non l'hanno, perchè non pensarono a procurarsi questo vantaggio allorquando fecero il contratto col quale si sono obbligati all'opera di bonificazione. Noi adunque accordiamo loro un vantaggio al quale non hanno pensato; è un regalo che facciamo loro; ora lasciamo una certa latitudine al Governo per fare tale regalo, secondo che vedrà che l'impresa è riuscita più o meno proficua a quelli che l'hanno assunta.

Vi possono essere opere di bonifiche che siano riuscite abbastanza buone senza grave dispendio, e che presentino un vantaggio tale che possa credersi superfluo di accordarne loro un maggiore. Ve ne possono essere poi di quelle che sono intraprese con grande speranza di favorevoli risultati, ma che pure nell'esecuzione non daranno poi quei vantaggi che si speravano. In questo caso si è creduto opportuno di lasciare una certa latitudine d'apprezzazione al Ministero perchè conceda o non, a seconda dei casi, questa esenzione.

E questo è il motivo che ha suggerito quella forma di dicitura all'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non vi è una proposta formale metterò ai voti l'aggiunta all'art. 46...

Senatore Cibrario. Non crederebbe l'Ufficio Centrale, a maggior chiarezza del suo concetto di aggiungere le parole « secondo i casi » per chiarire che dipende dalla apprezzazione delle opere?

Senatore Farina, Relatore. Accetto l'aggiunta proposta dal Senatore Cibrario.

Presidente. Il Ministro annuice?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non fa difficoltà.

Presidente. Dunque si direbbe: « Tale esenzione potrà applicarsi dal Governo secondo i casi ai terreni attualmente in corso di bonificazione e relativaente ai quali non fosse altrimenti provvisto o dalla legge o dal contratto all'epoca della concessione. »

Metto ai voti quest'aggiunta; chi l'approva sorga.
(Approvato.)

Ora metto ai voti Pintiero art. 46; chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 39.

« Art. 39. Non si intraprenderanno opere di bonificazione per conto dello Stato né si daranno sussidi e guarentigie dal Governo senza una legge. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 39, che prenderà poi il suo numero, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 47. Un regolamento generale fisserà le ulteriori norme per l'esecuzione della presente legge. »

Senatore Farina, Relatore. Anche a questo articolo si è creduto opportuno di fare un'aggiunta che contenga i casi di prosciugamento dei terreni che sono in corso d'esecuzione attualmente e per i quali non sarebbe detto come debbono farsi i regolamenti opportuni.

Si direbbe dunque: « Particolari regolamenti potranno anche essere fatti colle norme indicate agli articoli 6 e 7 pel regime idraulico dei bacini attualmente in corso di bonificazione, e per la manutenzione dei canali, forsi ed o, ere di ogni specie relative ai medesimi. »

Presidente. È d'accordo col signor Ministro?

Senatore Farina, Relatore. È d'accordo.

Presidente. Quest'aggiunta formerbbe un'alinea dell'art. 47.

Lo rileggerò. (Vedi sopra)

Chi approva l'art. 47 coll'alinea aggiuntosi dall'Ufficio Centrale, sorga.

(Approvato)

Ora passiamo alle *disposizioni transitorie*.

Mi pare che questa intestazione si possa lasciare perchè non pregiudica....

Senatore Farina, Relatore. Sì, sì, si mantiene.

« Art. 48. Le opere di bonificazione iniziate esclusi-

vamente a spese dello Stato continueranno a regolarsi colle norme vigenti; le altre che si eseguiscono col concorso delle provincie, de' comuni e de' proprietari delle terre o con semplici sussidi del Governo saranno date alle provincie, ai comuni, o ai consorzi che si potessero formare a quest'oggetto. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato)

Il onorevole Senatore Alfieri fece una riserva a termini dell'art. 67 del Regolamento concepito in queste parole:

« Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, suppressioni od emendamenti, il Senato, dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. »

Credo che si potrebbe, fatta ragione di questa riserva, ordinarne l'applicazione della prima parte di quest'articolo del regolamento. Si suspenderebbe adunque la votazione per squittinio segreto di questo progetto fino a che l'Ufficio Centrale abbia visto quegli aggiustamenti che forse occorrono, tanto più che c'è tutta la numerazione degli articoli da regolarizzare.

Crederei opportuno di portare domani all'ordine del giorno la discussione del bilancio.

Se non c'è osservazione in contrario, domani si porterà all'ordine del giorno la discussione del bilancio, anche prima della discussione degli altri progetti posti precedentemente all'ordine del giorno.

Stimo di anticipare una notizia al Senato, cioè che dopo domani sarà in pronto la relazione pel progetto di legge sulla leva dei nati nel 1844.

Il Senato si farà agevolmente capace dell'importanza di discutere prontamente anche questo progetto di legge: domanderei dunque al Senato fin d'ora la permissione di portare questo progetto di legge all'ordine del giorno immediatamente dopo il bilancio.

Se non v'è osservazione in contrario, ritengo il Senato assenziente a questa proposta.

Domani dunque alle ore 2 precise ci sarà seduta pubblica per la discussione del bilancio; poi verranno gli altri progetti, se è possibile, e dopo domani quello sulla leva dei nati nel 1844.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

CXXIX.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario *Sunto di petizioni — Appello nominale — Congedi — Discussione del Bilancio passivo del 1864 — Risposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, alle osservazioni fatte dalla Commissione — Schiarimenti del Senatore Duchoqué (Relatore) — Approvazione dei capitoli del Ministero delle Finanze — Eccitamento del Senatore Arrivabene — Schiarimenti del Ministro — Istanza del Senatore Di Pollone — Risposta del Ministro — Approvazione dei capitoli del Bilancio per le spese ordinarie dei Ministeri di Grazia e Giustizia e dell' Estero — Osservazioni del Senatore Marliani sulle relazioni del Governo colla Spagna — Risposta del Ministro degli Affari Esteri — Proposta del Senatore Marliani — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Approvazione dei capitoli dei Bilanci dei Ministeri dell' Istruzione Pubblica, dell' Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra, della Marina e di Agricoltura e Commercio — Presentazione di un Progetto di legge — Aggiornamento della discussione sul Bilancio delle spese straordinarie a domani.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri e più tardi intervengono i Ministri dell' Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Lo stesso legge pure il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3544. N. 781 fra sacerdoti ed abitanti della diocesi d' Ivrea domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge inteso ad abolire l' esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3545. N. 12 sacerdoti della diocesi di Susa (Petizione identica alla precedente.) »

« 3546. N. 476 abitanti della diocesi d' Aosta (Petizione identica alla precedente.) »

« 3547. N. 32 allievi chierici del seminario di Cuneo (Petizione identica alla precedente.) »

« 3548. N. 26 fra sacerdoti ed abitanti della diocesi d' Ivrea (Petizione identica alla precedente.) »

« 3549. N. 40 abitanti del Comune di Brivio (Como) (Petizione identica alla precedente.) »

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero, si procederà all' appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l' appello nominale, dal quale risultano assenti i Senatori :

Ambrosetti — Audiffredi — Balbi-Piovera — Balbi-Senaroga — Baracco — Bartolommei — Beretta — Bevilacqua — Biscaretti — Breme — Busca Serbelloni — Carradori — Cataldi — Caveri — Colobiano — Colonna A. — Conelli — D' Adda — Dalla Valle — De

Ferrari Raffaele — De Gori — De Gregorio — Della Bruca — Della Verdura — Di S. Giuliano — Doria — Durando Giacomo — Funzi — Gagliardi — Gallone — Gallotti — Genoio — Ghiglini — Giorgini — Giovanna — Gravina — Irelli — Sella — Lissoni — Lo Schiavo — Lovera — Malvezzi — Martinengo Leopardo — Matteucci — Melodia — Meuron — Monti — Moscuza — Natoli — Oldofredi — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicino - Mossi — Pallieri — Pareto — Paternò — Piria — Pizzardi — Prinetti — Prudente — Puccioni — Ricci — Roncalli Vincenzo — Saluzzo — San Cataldo — Sant' Elia — San Martino — San Marzano — Sauli Francesco — Scovazzo — Serra Domenico — Sforza — Simonetti — Strongoli — Strezzi — Torremuzza — Torrigiani — Varano — Vesme.)

Presidente. Si darà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Chiesi e Camozzi colle quali domandano un congedo, che il Senato loro concede.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1864

(V. *Atti del Senato*, N. 112.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del bilancio passivo, com'è stato indicato nell'ordine del giorno stabilito ieri.

Ripeterò al Senato quello che ebbi l'onore di dire l'anno scorso appunto in simile circostanza, vale a dire che i precedenti del Senato stabiliscono la discussione del bilancio passivo nel modo seguente.

Si dà lettura delle categorie, invitando i signori Senatori che intendono di muovere qualche osservazione di farla secondo che vengano indicate nelle rispettive categorie.

Io credo che sarebbe opportuno di tener lo stesso metodo, se non vi è osservazione in contrario. Così si leggeranno i singoli capitoli: a ciascuno di essi chi vorrà fare osservazioni domanderà la parola, e quando si sarà data lettura de' capitoli dei diversi Ministeri, si provocherà un sol voto sul riepilogo delle spese dei rispettivi bilanci.

Prego pertanto i Signori Colleghi di fare attenzione affinché non sfugga l'occasione di muover qualche osservazione, perchè non si potrebbe poi tornare indietro e sconvolgere l'ordine stabilito.

Non è uso che si apra la discussione generale sul bilancio ma se il Relatore oppure qualcuno dei signori Ministri intende prender la parola, ciò servirà per guidare la discussione e per antivenire qualche opposizione.

Prego i signori Membri della Commissione di finanza a voler prendere il loro posto al banco della Commissione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io piglio la parola per

ringraziare in prima la Commissione del bilancio per aver essa dichiarato, che la compilazione di questo bilancio presenta maggiore argomento di esattezza che i passati, e per esprimere come il Governo sia disposto a tenere in quel gran conto che meritano le osservazioni fatte dalla Commissione stessa.

Mi permetterò solo sopra due punti di dir brevemente alcuna cosa. L'uno è quello degli organici. La Commissione molto giustamente desidera che il Governo acceleri la formazione degli organici secondo che è richiesto dai servizi pubblici attribuiti a ciascun Ministero. Affretto anch'io col desiderio il momento in cui questo possa farsi; perchè una condizione normale di cose rispetto agli organici non solo giova alla regolarità del servizio pubblico ed alla economia nelle spese, ma dirci che è anche un aiuto ai Ministeri stessi.

Se non che il Governo in alcuni rami ha creduto convenisse aspettare la votazione di leggi, secondo le quali gli organici sarebbero piuttosto in una forma che in un'altra. Citerò la legge comunale e provinciale che attualmente si discute alla Camera dei Deputati, e l'altra del contenzioso amministrativo che sta davanti al Senato; egli è evidente che secondo che le questioni gravi in esse sollevate siano risolte in un senso od in un altro, anche gli organici prenderanno una od altra forma.

Un altro punto sul quale mi fo lecito esporre qualche osservazione è una cautela che la Commissione raccomanda, di non cumulare cioè le spese in minor numero di capitoli.

Come la forma data al bilancio attivo del 1864 fu riconosciuto apportarvi maggior chiarezza e miglior ordine così ho tentato di fare pel bilancio 1865 nella parte passiva, che pel 1864 ho dovuto lasciare tal quale era nel 1863, trattandosi solo d'introdurre variazioni nel bilancio dell'anno precedente.

Io non posso dissimulare che in questo lavoro il numero dei capitoli è stato alquanto ristretto: è vero che alcuni capitoli invece sono stati divisi, ma tuttavia ne risulta in complesso un numero di capitoli notevolmente minore. Però siccome la divisione in articoli rimane più specificata ancora per avventura di quello che lo fosse nei precedenti bilanci, così credo che mentre per una parte questa diminuzione di capitoli non porterà alcun impedimento a che tutte le spese siano chiaramente, nitidamente distinte e sindacate, d'altra parte possa giovare altresì alla semplicità all'ordine e alla chiarezza del bilancio passivo.

Queste sono le osservazioni le quali mi parve dover fare sulla relazione della Commissione.

Senatore Duchoqué, Relatore. Dimando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Duchoqué, Relatore. La vostra Commissione di finanza di cui ho l'onore di essere Relatore, non può non chiamarsi soddisfatta delle dichiarazioni

del signor Presidente del Consiglio colle quali assicura che saranno tenute presenti le raccomandazioni contenute nella nostra relazione; e quanto a quella qualsiasi riserva che egli ha fatto intorno alla formazione degli organici del personale e del materiale ed alla cautela da averci nella restrizione dei capitoli, i concetti della Commissione non discordano sostanzialmente da quelli che enunciava il signor Presidente del Consiglio.

In fatti, rispetto agli organici, la vostra Commissione nelle sue ultime conclusioni li subordinò ai modi e termini che siano consentiti dagli speciali servizi e dalle condizioni nelle quali si trovino.

E nell'analisi che venne particolarmente facendo a ciascun bilancio, notò che nei servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno; ed in parte nei Ministeri della Istruzione Pubblica, e dei Lavori Pubblici, non avrebbero potuto normalmente fissarsi gli organici prima della nuova legge comunale e provinciale.

Rispetto alla riunione o divisione dei capitoli raccomandò ai signori Ministri di tenersi alle norme della legge di contabilità; accettò, senza riserva, la riunione di capitoli dipendenti dalla unificazione, ma credè che più specialmente i Ministri militari potessero utilmente portare la loro attenzione su questo argomento: nè saprebbe la Commissione modificare siffatta avvertenza.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola cominceremo la lettura del bilancio passivo del 1864.

(Il Presidente legge i capitoli del bilancio passivo del Ministero delle Finanze, Vedi la relativa tabella negli Atti del Senato già citati, N. 112.)

Presidente. Non essendosi fatte osservazioni, non metterò per ora ai voti l'ammontare totale del bilancio del Ministero delle Finanze in L. 390,440,882 02 riservandomi ..

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Mi prenderei la libertà di raccomandare al signor Ministro delle Finanze d'introdurre un'economia nella sua amministrazione. Questa economia certamente sarebbe di poco rilievo, ma farebbe segno che il Governo si occupa tanto delle piccole come delle grandi cose.

Il Governo amministra le valli di Comacchio, esso, non so perchè, è costretto a fare il pescatore e vendere il pesce fresco non solo, ma anche a farlo cuocere per venderlo poi cotto. Ho inteso dire che questa amministrazione è molto passiva, e che lo Stato perde ogni anno alcune centinaia di migliaia di lire. Io pregherei l'onorevole Ministro di vedere se non fosse possibile il trovar mezzo di sciogliersi da questo impaccio, e cedere all'industria privata questa amministrazione e nello stesso tempo cavarne forse qualche utile.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La questione sollevata

dall'onorevole Senatore preopinante è una delle più difficili di cui si occupi il Ministro delle Finanze.

Realmente in un tempo queste valli, delle quali parlarono anche Ariosto e Tasso, diedero grandissimi utili a quelli che li amministravano, utili tali da rendersi proverbiali, come se chi le possedeva avesse avuto tesori grandissimi da disporre. Ma però a poco a poco queste valli per ragioni che non saprei esprimere e che credo in gran parte dipendano da condizioni fisiche, hanno perduto tanto della loro importanza, che il Governo pontificio circa 30 anni fa dovette assumerne l'amministrazione, la quale fu sempre per lui un vero peso; anche oggi quell'amministrazione è passiva allo Stato; ma non si potrebbe abbandonarla ad un tratto, perchè la popolazione di Comacchio è delle più misere del regno, vive quasi interamente del lavoro della pesca e delle industrie affini.

Se il comune di Comacchio o la provincia di Ferrara avessero voluto addossarsi questa amministrazione, certamente il Governo sarebbe stato ben contento di cederla; come sarebbe stato ben contento di cederla a chiunque avesse creduto di potervi trovare una sorgente di guadagni applicandovi la propria industria.

Ma la cosa, lo ripeto, è ardua anzi che no.

Ciò che il Governo tenta di fare adesso, ciò a cui io stesso ho cercato di por mano, si è di togliere il più possibile gli abusi, e di migliorare questa amministrazione in modo da poter fare un capitolato di oneri e metterla all'incanto in condizioni tali che questo non riesca a vuoto; in tal guisa se non si potrà ottenere un vantaggio, e se anche non si potrà cederla senza che ne rimanga qualche onere al Governo, si potrà diminuire almeno la forte passività che ne riddonda ora alle finanze.

Ma certo che il miglior partito sarebbe che l'amministrazione fosse assunta dal Comune stesso, unitamente ad una società privata; perchè l'uno senza l'altra difficilmente potrebbe riuscire allo scopo.

Ho accennato a queste cose unicamente per mostrare che il pensiero di queste valli mi preoccupa; e che questa è una delle cose che desidero il più vivamente di condurre a termine; mentre è doloroso il pensiero che lo Stato si abbia un'amministrazione, e tutta una serie d'impiegati, una infinità di cure e pensieri, per avere un passivo enorme, e quel che è anche peggio, scontentando anche la popolazione, la quale non è mai soddisfatta dall'amministrazione del Governo.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Poichè si è venuto a parlare delle valli di Comacchio mi permetterò di fare una domanda all'onorevole signor Ministro, se cioè sia vero che uno degli attuali appaltatori, sia debitore di ingente somma per liti arretrati, somma che si suppone possa giungere sino ad 800,000 lire e che ciò non ostante questo debitore sia lasciato tranquillo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È vero che esiste un credito verso un appaltatore che in uno degli anni addietro acquistò tutto il prodotto della pesca; questo credito sebbene non ammonti alla somma accennata dall'onorevole proopinante, sale però alla non lieve somma di oltre 500,000 lire. Debbo aggiungere poi che questo appaltatore non fu punto lasciato tranquillo, ma gli atti che fa il Governo debbono essere tali, che non vengano a compromettere l'esito della riscossione dal debitore principale o da chi gli è garante. Mi permetterà l'onorevole proopinante che mi fermi qui; perchè vi sono delle particolarità che non potrei convenientemente dire; ma posso assicurarlo che lungi dal lasciar dormire il credito e il debitore, il Ministero se ne occupa, che gli atti giudiziarii si proseguono regolarmente; e se si usarono indugi fu solo per ottenere più sicuramente la riscossione della somma.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della risposta che mi fece.

Mio unico intendimento si fu di conoscere se era vera la voce pubblica che diceva esservi questo ingente credito; si è riconosciuto che esiste. Si supponeva ancora che non si fossero fatte le pratiche necessarie per conseguirlo; il signor Ministro dichiarò il contrario, ed io ne sono lietissimo, e spero che le sue cure avranno esito felice, come tutti dobbiamo desiderare.

Presidente. Secondo che ho avvertito in principio sarà meglio che riserbiamo il voto per alzata e seduta alla fine quando si porterà in votazione il riepilogo delle somme stanziato per l'esercizio dei vari bilanci.

Se non si fa osservazione in contrario io riterrò il Senato per assenziente, e si continuerà la lettura dei capitoli della parte ordinaria del bilancio.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge i vari capitoli del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia) (*Vedi la tabella relativa al N. 112, di cui sopra, degli Atti del Senato.*)

Presidente. Ora si passerà al bilancio del Ministero degli Esteri.

La parola è al Senatore Marliani, il quale intende fare alcune osservazioni sopra questo bilancio.

Senatore Marliani. Io debbo interrompere la lettura monotona dei bilanci, chiamando l'attenzione del Senato sopra una questione internazionale molto grave che già da molti giorni io aveva intenzione di sollevare, ma le occupazioni dei signori Ministri l'hanno ritardata fino a quest'oggi. Ventidue anni fa quasi giorno per giorno accadeva, appartenendo io al Senato di Spagna, che un Pari di Francia insultò gravemente il reggente del regno, il generale Espartero, io presi la parola, e provocai una decisione da quel consesso, non per le parole pronunciate da quel Pari di Francia, che ha conservato anche come Senatore l'abitudine di es-

sere un pò strano nelle sue interlocuzioni al Senato, ma per l'attitudine che presero i Ministri in quella circostanza.

Il generale Excelmans addegnato da quelle parole, ricordò all'oratore che mancava ad un Governo alleato; il Presidente interruppe il generale Excelmans ed i Ministri presenti tacquero.

Un caso consimile è accaduto pochi giorni sono nella Camera dei Deputati di Spagna. Ed io faccio oggi come Senatore italiano ciò che feci allora come Senatore spagnolo; prendo la parola per vendicare il nome italiano oltraggiato.

Un Deputato sotto la sua responsabilità, e della quale renderà conto ai suoi elettori, profferì un discorso talmente sconveniente, così oltraggiante, che il Senato mi permetterà che io non ripeta nessuna delle parole pronunciate contro l'Augusta persona di S. M. il Re, contro i Ministri, i Generali e gli uomini più eminenti d'Italia; i quali tutti furono vituperati colle più sconcie, colle più laide parole.

Il Deputato Galindo, ripeto, è solo responsabile di tali detti; ma quello che è strano si è che il Ministro degli Affari Esteri, il quale nei tempi addietro si era dimostrato piuttosto amico che nemico d'Italia, quando prese la parola protestò, è vero, contro l'insulto gravissimo lanciato dal signor Galindo contro la persona del Re, ma disse che del resto quasi tutto quello che il signor Galindo aveva profferito lo poteva dire. Io dico di nuovo, non ardisco ripetere in quest'aula le parole pronunciate dal signor Galindo, perchè troppo sconcie, troppo sconvenienti, ma non capisco come un Ministro degli Affari Esteri abbia potuto dire quel quasi, autorizzando così le parole del Deputato che proferiva simili insulti.

Il signor Galindo, disse il Presidente del Consiglio signor Non, mi rimprovera di non aver fatta la guerra all'Italia per sostenere Roma e Napoli; noi non la abbiamo fatta, perchè non abbiamo potuto farla! e non abbiamo potuto farla, perchè l'Imperatore Napoleone vi si è opposto.

Ecco quali sono le relazioni attuali della Spagna con noi.

Ma si spinge la cosa al punto che l'almanacco reale designando il Corpo diplomatico spagnolo accreditato presso le potenze estere, dice il signor tale inviato straordinario presso il re di Sardegna: « così ugualmente annovera fra gli agenti diplomatici presso la regina di Spagna il signor tale agente diplomatico del Re delle due Sicilie.

Io non so quali possano essere i rapporti fra due potenze di cui l'una non solamente non riconosce i fatti compiuti, ma protesta in un modo indiretto ritenendo sempre come esistente il Regno di Sardegna e quello delle due Sicilie.

Questa condotta di un Governo verso un paese, con cui per la natura dell'origine e della lingua, e di tanto

relazioni dovrebbe restare strettamente unito, è per sè molto strana.

Il Governo spagnuolo nel tenere questa condotta politica venendo indirettamente a protestare contro l'Italia, protesta contro la legittimità della Regina di Spagna.

L'Austria, la Prussia e la Russia non vollero mai riconoscere il Regno d'Isabella II, Roma o Napoli furono i suoi grandi nemici. L'inconvenienza della condotta di quella potenza è manifesta.

L'Austria fu nemica della Spagna nella guerra di successione in causa della successione al trono delle donne, ed è evidentemente coll'idea di rifare il regno di Carlo V.

La Prussia era contro la Spagna, mentre faceva incarcerare l'arcivescovo di Posen e quello di Colonia per la questione dei matrimoni misti, ed appoggiava il clero rivoluzionario (poichè era contro ciò che voleva il paese).

La Russia si stupiva di un cambio nelle leggi di successione al trono, come se in Russia gli avvenimenti al trono fossero stati tutti senza dare occasione a gravissime critiche. Quale è la condotta di Roma? Senza entrare in discussione su un punto politico, riconosceva e consacrava i discorsi delle Colonie spagnole ribelli alla metropoli, quando si trattò della questione dinastica non solo non riconosceva e non consacrava i vescovi nominati dal Governo spagnuolo ma lasciò la chiesa abbandonata di modo che dopo alcuni anni della guerra civile non vi era quasi più un solo vescovo nè arcivescovo; di questi non ve n'erano più che 2, e degli altri 10 o 12.

Se Roma crede i vescovi necessari per il bene della religione ed il buon ordine delle diocesi, non poteva negare questi primi pastori della chiesa; o non lo credeva necessario, e allora come si crede lui necessario vescovo di Roma e capo dell'Episcopato, era negare la propria sua esistenza.

Il solo ramo della famiglia dei Borboni che protestò contro il mutamento della legge-successorale, non mai ben capita, fuori di Spagna, fu quello regnante a Napoli, il quale fece la guerra sorda e incessante al trono d'Isabella II e alla causa costituzionale.

Oggi il Governo spagnuolo non volendo riconoscere l'Italia viene indirettamente a riconoscere che quello che si è fatto contro il trono d'Isabella II, fu giusto e legittimo, poichè l'Italia, ha avuto precisamente i medesimi nemici ch'ebbe la Spagna, cioè l'Austria, la Prussia, la Russia ora ravvedute come lo furono per la Spagna, Roma e Napoli.

Vi è dunque una inconseguenza manifesta nella politica seguita dalla Spagna che ha dimenticato il suo passato proteggendo coloro che furono i suoi più crudi nemici cioè, lo dico ancora una volta Roma e Napoli. — Lasciando il terreno politico di cui ho sufficientemente parlato, passo a un fatto speciale che merita considerazione. Vi è a Bologna un collegio di Spagna fondato dal cardinale Albornoz nel 1347. Questo collegio

ha vissuto sino al 1796. A quell'epoca la repubblica cispadana si impadronì dei beni del collegio come di tutti i beni delle varie mani morte.

Nel 1814 la Spagna reclamò al Governo pontificio questi beni, ma questa rispose che l'articolo 104 del Congresso di Vienna avendo ratificato la vendita di tutti questi beni nulla poteva dare al Collegio per i beni suoi venduti; ma tanto insistè la Spagna per avere almeno un compenso, che al fine con un trattato del 1818 la Santa Sede concesse al Collegio una rendita di 3300 scudi da prendersi sul tesoro sino a che si trovassero fondi rurali da dargli; ma protestando sempre che era un dono generoso e gratuito onde sostenere un Collegio che contava cinque secoli di esistenza, ma che nulla doveva alla Spagna. Dal 1818 in avanti non vi sono stati che 15 scolari rimastivi pochi mesi ognuno di loro.

Quindi mi pare che sarebbe il caso che il Governo volesse prendere una risoluzione affinché questi fondi fossero destinati all'istruzione pubblica della provincia di Bologna.

Di questa risoluzione da prendersi col Governo spagnuolo io ricorderò, e credo che il signor Presidente del Consiglio mi sarà testimonio del fatto, che il Conte di Cavour disse a me, dispostissimo a farlo, che lasciassi che la Francia ci avesse riconosciuti, ed allora prenderemmo le misure necessarie per finirla collo stato d'ostilità che la Spagna vuol conservare con noi. Ma disgraziatamente il Conte di Cavour ci fu rapito che non avea ancora la Francia riconosciuto il Regno d'Italia.

Dopo aver fatto presente al Senato quanto ho creduto relativo alla politica della Spagna con noi, mi si domanderà quale è la mozione che faccio?

Io crederei, dappoichè la Spagna non ci fa la guerra perchè non può, giacchè di tutto quello che è di più illustre e di più eminentemente patriottico in Italia, se ne fa oggetto d'insulto nella Camera dei Deputati, che nel bilancio degli Affari Esteri si dovesse omettere la somma destinata per quella Legazione.

Ma di questo non faccio proposizione formale lascio completamente alla saggezza del Governo di fare quello che crederà a proposito.

Solamente mi pare di aver adempiuto ad un dovere protestando contro le parole sconvenienti pronunciate in quella Camera da un suo membro lasciando al Governo di fare quello che crederà più opportuno per mettere un termine a questa strana combinazione che ci sia una legazione a Madrid del Re di Sardegna e che vi sia in Torino una Legazione spagnuola presso il Re di Sardegna.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. L'onorevole Senatore Marliani ha testè ricordato, come nelle Cortes spagnuole, in una discussione intorno alla politica estera della Spagna, parlando d'Italia un Deputato abbia pronunciate parole sconvenienti, che l'onorevole

Senatore Marliani ben a ragione credette di non poter ripetere in questo recinto.

Allora il Presidente delle Cortes, e quel Ministro degli Affari Esteri protestarono contro siffatte parole, protestarono nel nome della dignità stessa della tribuna spagnuola, e di quel rispetto che si devono fra loro le nazioni.

Noi non potevamo per questo incidente reclamare contro il Governo spagnuolo, perchè non potevamo reclamare contro quello che non era il fatto del Governo stesso.

È vero che l'onorevole Senatore Marliani ha trovato nelle parole del Ministro degli Affari Esteri di Spagna quasi una tacita approvazione di una parte del discorso di quel Deputato; io però debbo dire di non essere in ciò del suo avviso.

Non ho sott'occhio in questo momento il discorso pronunciato dal signor Pacheco; ma mi pare (fu tale la mia impressione quando l'ho letto) che egli allora abbia distinte due questioni, quella dei giudizi politici che quel signor Galindo poteva a sua posta manifestare intorno all'Italia ed alle cose italiane, e quella sulle frasi le quali offendevano la dinastia che regge l'Italia, e quindi l'Italia stessa.

Tale, ripeto, fu allora l'impressione che io ebbi leggendo quel discorso, ed è perciò che il Governo italiano non ha creduto, come disse, in tale proposito di reclamare.

È vero che in quella discussione il Ministro degli Affari Esteri, e più specialmente il Presidente del Consiglio esposero intorno alla questione italiana in nome della politica spagnuola idee, sentimenti e progetti i quali sarebbero in diretta opposizione colle aspirazioni italiane, cogli scopi confessati, proclamati della nostra politica.

Allora tanto il Ministro degli Affari Esteri come il Presidente del Consiglio dichiararono che scopo determinato della politica spagnuola era di conservare l'indipendenza del Pontefice, ed aggiunsero che il potere temporale era la condizione essenziale di questa indipendenza.

Il Governo italiano, che è il Governo di una potenza cattolica, ha a cuore l'attuale indipendenza del Pontefice quanto la Spagna, solo egli crede che in un'onorevole, in una grande transazione fra l'Italia ed il papato, il papato potrebbe trovare per la sua indipendenza guarentigie più vere, più durevoli, e più degne, che non nell'attuale stato di cose.

Il Governo italiano ha dato della sua moderazione e dei suoi intendimenti abbastanza prove al mondo civile, perchè nessuno possa porre in dubbio che gli interessi religiosi e morali, che si raccolgono nella questione romana, possano rimanere stranieri alla sollecitudine sua, ma noi intanto non potremo mai ammettere una politica, la quale, astraendo il Governo temporale, il Governo pontificio dalle condizioni normali di tutti i Go-

verni civili in nome di un diritto che non è scritto in nessuna legge, intendesse di frammettersi nello svolgimento della ricostituzione nazionale italiana, di quella opera di ricostituzione, di cui sono custodi o garanti le forze di una nazione ora mai costituita.

È spiacevole certo, e l'onorevole Senatore Marliani testè lo diceva, che, mentre la comunanza di schiatta, di lingua, di interessi, di avvenire mostrano evidente come la nazione italiana e la nazione spagnuola debbano un giorno essere insieme strette da una calda e durevole alleanza, le dichiarazioni politiche del Governo spagnuolo non siano certo tali da affrettare questo giorno; ma io prego, l'onorevole Senatore Marliani di osservare come vi sia un fatto che domina tutta questa questione, il fatto cioè che il Governo spagnuolo non ha ancora riconosciuto il Regno d'Italia.

Qui sorge la questione d'Italia.

L'onorevole preopinante leggeva in un libro ufficiale, in un annuario, od in una guida non so bene, come l'incaricato degli affari nostri, che ora sta a Madrid, sia designato quale incaricato d'affari del Regno di Sardegna, e l'incaricato di Spagna che risiede in Torino sia designato come incaricato d'affari egualmente presso il Regno di Sardegna; ma io posso assicurare l'onorevole preopinante che noi non abbiamo mai ricevuto, nè riceviamo comunicazioni dirette al Re di Sardegna.

La transazione che io ho trovato accetta, e che continua tuttora non solo colla Spagna, ma anche cogli altri Governi che ancor non riconobbero il Regno d'Italia, è di accettare la formola *Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II*, e questa formola è stata tacitamente accolta dall'una e dall'altra parte.

Dirò anzi all'onorevole Senatore Marliani come nello stabilimento di nuovi consolati nella Spagna si cercò di appianare le difficoltà che potevano derivare dal titolo (non dirò dal rifiuto della Spagna di accettare questo titolo, ma anche dalla giusta nostra suscettibilità) si cercò, dico, di appianar le difficoltà in modo consentaneo al reciproco decoro ed in modo che le relazioni commerciali fra i due paesi non soffrano punto dallo stato attuale dei politici rapporti.

Del resto poi l'onorevole Senatore Marliani sa qual condotta l'Italia ha adottata, verso le potenze, che ancora non l'hanno riconosciuta.

Riconosciuti dalle maggiori potenze d'Europa, riconosciuti dall'opinione del mondo civile, noi non sollecitiamo nè discutiamo il riconoscimento con alcuna di quelle potenze, che ancora non lo fecero.

Noi aspettiamo che queste stesse potenze prendano l'iniziativa di ristabilire con noi rapporti ufficiali e regolari, mossi dal giudizio dei loro proprii interessi.

L'onorevole Senatore Marliani ha chiamato l'attenzione del Senato sul collegio di Spagna a Bologna. Duolmi che io non sia ora in grado di dire a che stadio siano i provvedimenti governativi relativi a questo col-

legio; ben gli potrò dire a cho stadio è la questione internazionale.

Quando il Governo italiano prese, rispetto all'amministrazione di questo collegio, quelle misure di precauzione che l'onorevole Senatore testè accennava, il Governo spagnolo reclamò vivamente, protestando che il collegio di Spagna a Bologna fosse, direi, sotto la giurisdizione, o per lo meno sotto il patronato del Governo di Spagna.

Il Governo italiano non ammise punto questa opinione; esso sostenne che il collegio di Spagna a Bologna era un'opera pia, un corpo morale che aveva acquistato personalità civile nel territorio italiano, e che era sottoposto alla sovranità territoriale.

Questo è il punto di vista che noi abbiamo sempre sostenuto in faccia al Governo spagnolo.

Il Governo spagnolo finì col presentarci una formale protesta, noi l'abbiamo accettata, e consideriamo chiusa a questo riguardo la discussione con quel Governo.

Ecco gli schiarimenti che credevo dare all'onorevole preopinante.

Voci. Bravo, bene.

Senatore Marliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marliani. Mi duole di non poter essere d'accordo coll'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri.

Le parole del Ministro spagnolo sono chiare, precise. Ho sotto gli occhi il testo ufficiale.

Quindi quel Deputato ha potuto dire le più gravi ingiurie, e il Ministro degli Affari Esteri ha detto che quasi tutto quello che il Deputato Galindo aveva pronunziato lo poteva dire.

Il signor Pacheco, che io riconosco per uomo di moltissimo ingegno, ha con molta abilità sfuggita la questione temporale del papato parlando sempre del pontificato, come cosa unica nella sua mente e durevole ed imperitura nel mondo, si è ben guardato di parlare del potere temporale del papato, ma ha parlato del pontificato solamente.

Ognuno capisce cosa vuol dire pontificato, giacchè nessuno di noi ha mai messo in discussione il potere spirituale. La divergenza fra noi e la Spagna è esclusivamente sul potere temporale.

In quanto all'uso di servirsi, nelle relazioni ufficiali, del titolo di Re di Sardegna e di Ministro di Spagna presso il Re di Sardegna ciò consta da un documento pure ufficiale.

So bene che tali documenti non si dirigono al Governo, e so eziandio che ove al signor Ministro degli Affari Esteri fosse spedito un documento sotto il nome di Re di Sardegna lo rimanderebbe senza leggerlo. È pure furberia il servirsi della formola *Sua Maestà Vittorio Emanuele II* senza dire Re di Sardegna.

Ma quanto alla Spagna la parte documentale ed ufficiale, eccola qui: (Mostra il calendario generale.) E qui è scritto il Re di Sardegna.

In quanto al collegio di Spagna a Bologna, permetta

il signor Ministro che io, forse molto più a fondo conoscendo quella questione, gli dica quello che è il collegio di Spagna.

Il collegio di Spagna non ha più ragione di esistere: la Spagna non ci aveva niente a vedere, la prova non è che io, nominato con Decreto del 15 gennaio 1855, trovandomi a Bologna per prendere possesso di quel collegio in nome della Regina, ciò mi fu negato. In quell'epoca il signor Pacheco era Ministro a Roma: mi diressi a lui per farlo eseguire o non potei in nessuna maniera presentare le sue lettere in cui diceva quanto era iniquo che un suddito spagnolo venisse a rivoltarsi contro il Governo implorando l'appoggio di un Governo straniero, facendo allusione al solo occupante attuale del collegio.

Il collegio di Spagna non ha, ripeto, più ragione di esistere: i fondi che oggi formano la sua dote non sono quelli del fondatore; sono doni volenterosi e gratuiti del Governo pontificio. Quindi a mio modo di vedere il Governo senz'altro ha perfettamente il diritto di impossessarsene, perchè dal 1818 in qua non si è mai adempiuto alle condizioni volute, dando quei fondi all'istruzione pubblica di Bologna, a cui renderebbero immenso servizio.

Terminerò dicendo che il signor Pacheco l'anno passato diceva al Presidente del Consiglio generale O'Donnell, che non aveva fatto in Italia una politica spagnuola, ma una politica dinastica, ed egli per peggiorare il male, perchè sempre il male va peggiorando, non l'ha fatta nè dinastica, nè spagnuola, ma l'ha fatta papalina.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole preopinante ha posto la questione sopra un terreno, sul quale non spetta più al mio collega Ministro degli Affari Esteri il rispondere, cioè se il Governo possa liberamente indennizzare le proprietà del collegio di Spagna in Bologna. Dico indennizzare, perchè il darle all'istruzione pubblica di quelle provincie piuttosto che ritenerle allo Stato è una questione secondaria.

Io non sarei in grado di rispondere ora all'onorevole Senatore Marliani se la cosa in diritto possa farsi; qualora veramente il diritto ci assista, qualora sia giusto che il Regno d'Italia s'impadronisca di questa proprietà, io gli prometto di prenderla (*Harà*); ma non vorrei collegare questo fatto che scaturirebbe da un diritto di sovranità italiana sopra questa proprietà, non vorrei collegarlo alle parole stoltamente bestiali di un Deputato spagnuolo contro il Governo italiano e la sacra persona del Re.

A siffatte parole il Governo italiano non avrebbe avuto bel giuoco a rispondere diplomaticamente; egli doveva, come ha fatto, limitarsi alla ripetizione ed alla protesta del fermo mantenimento dei suoi principii e della sua dignità. (*Segni d'approvazione.*)

Presidente. L'incidente non avendo altro seguito

si passerà alla lettura del bilancio del Ministero degli Esteri.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il bilancio del Ministero dell'Estero, non che quello del Ministero dell'Istruzione Pubblica.) (*Vedi le relative tabelle al N. 112 degli Atti del Senato.*)

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il bilancio del Ministero dell'Interno, quello del Ministero dei Lavori Pubblici, non che quello del Ministero della Guerra.)

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il bilancio del Ministero della Marina.) (*Vedi tutte le relative tabelle come sopra.*)

(Il Presidente legge il bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio) (*Vedi N. 277, p. 980.*)

Presidente. Ora che siamo alla parte *straordinaria*, credo che si potrebbe rimandare la discussione a domani.

Domani dunque alle ore due precise vi sarà adu-

nanza pubblica per la continuazione della discussione dei progetti di legge portati all'ordine del giorno di oggi.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per la conversione in legge del Regio Decreto 20 agosto 1861, sulla vendita di beni di corpi morali in Sicilia.

Presidente. Da atto all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)

CXXX.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di Petizioni — Congedi — Annunzio della morte del Senatore Miglietti — Presentazione di cinque progetti di legge — Deliberazione di rinvio alla Commissione delle Finanze del progetto di legge per l'attuazione al primo luglio delle leggi sulla imposta fondiaria e sulla ricchezza mobile, e al primo ottobre di quella sul Dazio di consumo — Seguito della discussione sul bilancio passivo per l'esercizio del 1864 (parte straordinaria) — Approvazione dei capitoli dei singoli bilanci di cui nella detta parte, e dell'elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie, non che del relativo progetto di legge — votazione del progetto di legge relativo alle bonificazioni — Approvazione del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1864 della Guerra per acquisto di materiale d'artiglieria — Discussione sul progetto di legge per spese straordinarie sul bilancio del Ministero medesimo per la costruzione di nuove caserme in alcune piazze forti e di un ospedale militare in Piacenza — Dichiarazioni e considerazioni del Senatore Di Revel, cui risponde il Ministro della Guerra — Replica del Senatore Di Revel — Approvazione del relativo articolo unico, non che dei seguenti progetti di legge: 1° per l'autorizzazione di crediti supplementari per la ferrovia ligure; 2° per spese straordinarie nel bilancio 1864 della Marina relative ad acquisto di materiale da ospedale e da caserma; 3° per la leva militare sui nati nel 1844 in tutte le provincie dello Stato — Deliberazione per porre all'ordine del giorno nella prossima ripresa della sessione la discussione del Codice civile italiano — Instanza del Ministro delle Finanze — Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge per attivare al primo di luglio le leggi sulla imposta fondiaria e sulla ricchezza mobile, e al primo di ottobre quella sul Dazio di consumo — Fissazione dell'ordine del giorno per la seduta di domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, non che il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Lo stesso legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3550. Altri sacerdoti ed abitanti della diocesi d'Ivrea, in N. di 162 domandano che venga dal Se-

nato respinto il progetto di legge inteso ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« N. 3551. Natale Cotta Morandini di Milano espone alcune considerazioni in favore dell'esenzione dei chierici dal servizio militare. »

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei signori Senatori Roncalli Francesco, Balbi-Piovera, Scialoja, Panizza, Francesco Maria Sauli, Giovanni Martinengo, Meuron e Farina, i quali, chi per motivi di salute, chi per affari di famiglia, chi per ragione

d'ufficio, domandano un congedo, che il Senato loro accorda.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Grazia e Giustizia, di quattro esemplari del primo annuario giudiziario del Regno per l'anno 1864;

Il Prefetto di Noto, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1863*;

Il signor Achille Centurelli, di 60 copie di una sua *Memoria sugli Archivi provinciali*;

Il signor Gaetano De Pasquali, del suo *discorso pronunciato all'apertura del Circolo straordinario delle assise in Catania*.

Signori Senatori,

Ieri fu l'ultimo giorno della vita del Commendatore Vincenzo Miglietti egregio nostro Collega (*Viva sensazione*). Dacchè egli fu chiamato a far parte di questo illustre Consesso, la mal ferma salute non gli permise di assistere assiduamente alle nostre sedute e tanto meno di associarsi alacramente ai nostri lavori.

Ma per apprezzare le pregevolissime doti che lo facevano non era a noi necessario l'aver con esso quale l'avremmo desiderato, lungo consorzio. Noi lo vedemmo come Ministro del Re intraprendere animosamente la elaborazione di Codici da estendersi a tutte le provincie italiane; noi l'udimmo sostenere coll'accento di una convinzione profonda ciò che meglio credeva appropriato alle condizioni della risorgente Italia. Fedele alle antiche e nobili tradizioni del foro piemontese nell'attentissimo esercizio del patrocinio cui attese per la maggior parte della sua vita, egli univa alla schiettezza del naturale criterio l'acquisto della dottrina opportuna; e fu singolarmente meritevole di lode il Senatore Miglietti per quel savio, ponderato e sobrio metodo di trattare le cause, che colloca il vero avvocato tanto al disopra del pericoloso e molesto sofista.

Severo d'aspetto come d'animo, egli era uno dei più giustamente accreditati giureconsulti del nostro foro, non altrimenti che uno de' più distinti membri del Parlamento italiano. Il Senato che lo accolse con viva soddisfazione nel suo seno, ne compiangere ora amaramente la perdita. (*Generali segni d'approvazione.*)

La parola è al signor Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, il quale fissa l'attuazione delle leggi sul conguaglio dell'imposta fondiaria, sui redditi della ricchezza mobile, al primo del corrente luglio e di quella sul dazio consumo al primo di ottobre prossimo.

Questo progetto non è cosa nuova pel Senato, perchè già ebbi ad annunziargliene la presentazione allorquando si trattava della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, ed ora lo presento con tanto maggior fiducia in quanto che è già stato votato dall'altra Camera.

Prego poi il Senato a voler accordare l'urgenza a questo progetto, la cui importanza, come ben si vede, è grande e si manifesta da sè.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge.

Ritenuto poi che la natura istessa di questo progetto mi pare richiami di per sè la più sollecita attenzione del Senato, ed in vista anche della circostanza che il Senato si rende di giorno in giorno men numeroso, io ardirei di proporre ai colleghi che fin d'oggi questo progetto si trasmettesse alla Commissione di finanza per esaminarlo e riferirne, onde, senza interruzione della seduta, oppure in altra seduta stasera vi si possa dar passo.

Se non vi è osservazione in contrario s'intenderà che il Senato aderisce a questa somma urgenza che mi pare, come diceva, determinata così dall'oggetto istesso del progetto di legge, come dalle circostanze in cui versiamo e per cui ricorre sempre più difficile il raccogliere un numero considerevole di Senatori. epperò farò passare immediatamente il progetto stesso al Presidente della Commissione di finanza.

(Il Presidente trasmette al Presidente della Commissione di finanza il progetto sumentovato, e questi unitamente ai membri che compongono quella Commissione si ritirano nelle sale del Senato per esaminarlo.)

La parola è ora al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, cioè un progetto di legge relativo a modificazioni alla legge postale del 5 marzo 1862; ed un altro per lavori straordinari marittimi sui bilanci 1864-65.

Presidente. Do atto all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

La parola è ora all'onorevole signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato, per parte del Ministro della Marina, tre progetti di legge già stati approvati dalla Camera dei Deputati, cioè:

Il primo per autorizzazione di spese maggiori sul bilancio del 1864 e retro del Ministero della Marina.

Il secondo per prolungamento del bacino di carenaggio in Genova.

Il terzo per l'impianto di officine negli stabilimenti marittimi di Castellammare e di Genova.

Presidente. Do atto all'onorevole signor Ministro della Guerra della presentazione per lui fatta per parte del signor Ministro della Marina di questi tre progetti di legge, i quali saranno del pari stampati e distribuiti.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL BILANCIO PASSIVO PER L'ESERCIZIO 1864.**

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul bilancio passivo pel 1864 - Parte straordinaria.

(Sono quindi letti interpolatamente dal signor Presidente e dai Senatori Cibrario e Arnulfo, Segretari, i capitoli dei vari bilanci compresi nella parte straordinaria suddetta del bilancio passivo 1864. Vedi gli *Atti del Senato*, numero 112. — Il Presidente legge poscia il risultato delle somme approvate per l'esercizio dei bilanci sumentovati. (Vedi gli *Atti del Senato*, come sopra.)

Se non c'è altra osservazione io provocherà il voto dal Senato su questo risultato complessivo, come si è detto, in lire 927,607,874 23 ripartito nei diversi bilanci dei vari Ministeri in esso indicati.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggerò ora l'elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie stanziato nel bilancio del 1864 i cui relativi fondi possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione (Vedi, come sopra.)

Se non c'è osservazione in contrario metto ai voti l'elenco testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passo ora al testo del progetto di legge.

« Art. 1. Il titolo delle spese ordinarie del bilancio per l'esercizio 1864, stato provvisoriamente approvato in lire 775,858,303 30 colla legge 28 giugno 1863, N. 1325, in seguito alle variazioni introdottevi, è fissato in L. 787,480,539 19

» Il titolo delle spese straordinarie dello stesso esercizio è approvato in » 140,127,335 04

Totale del bilancio L. 927,607,874 23

» Queste spese sono distribuite fra i vari Ministeri e capitoli secondo le tabelle annesse alla presente legge. » (Approvato.)

« Art. 2. Le somme assegnate nel bilancio per le spese d'ordine e per le obbligatorie descritte nell'elenco ivi unito possono essere oltrepassate con Decreti reali sulla relazione del Ministro delle Finanze.

» Per la loro definitiva regolarizzazione sarà presen-

tato al Parlamento un progetto di legge subito dopo la chiusura dell'esercizio 1864. »

(Approvato.)

Ora, prima di passare allo squittinio segreto, avvertirò il Senato che si faranno due votazioni a squittinio segreto. L'una sul progetto di legge delle bonifiche, il quale essendo stato riveduto dal signor Relatore, ed essendone regolarizzata la numerazione, è in istato di essere votato a squittinio; l'altra sul presente bilancio.

Dopo verranno in discussione i progetti di legge di maggiori spese supplementarie, le quali debbono connettersi col bilancio.

Siccome questi progetti hanno in sè un'analogia, io crederci di poter applicare ai medesimi la disposizione dell'articolo 55 del regolamento che porta:

« Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione. »

Quindi ove non si chieda la divisione o non vi si facciano mutazioni, si procederebbe ad un solo squittinio segreto.

Successivamente verrebbe in discussione: 1° il progetto di legge sulla leva dei nati nel 1844; 2° quello presentato oggi stesso dal Ministro delle Finanze, e su cui la Commissione di finanza ha già preparata la relazione.

Se il Senato crede, si procederà in questa conformità, converrà per conseguenza che i signori Senatori prestino una più prolungata assistenza per esaurire il nostro ordine del giorno.

Ora si procede allo squittinio segreto sul progetto di legge sulle bonifiche e su quello del bilancio.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Presidente. Prego i signori Senatori di non voler allontanarsi dall'aula; la mancanza di uno o due incepa tutto il corso dei lavori.

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge del Bilancio:

Votanti 78
Favorevoli 69
Contrari 9

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo alle bonificazioni:

Votanti 78
Favorevoli 69
Contrari 9

(Il Senato approva.)

Si passa alla discussione del progetto di legge segnato col numero 403 per l'autorizzazione d'una spesa straordinaria di lire 2,500,000 sul Bilancio della Guerra del 1864, per acquisto di materiale d'artiglieria.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1864.

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire duemilioni e cinquecento mila per l'acquisto di materiale di artiglieria da iscriversi nel Bilancio del Ministero della Guerra del 1864 in apposito capitolo sotto il num. 60 e con la denominazione di *Spesa straordinaria per acquisto di materiale d'artiglieria.* »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo.

(Vedi sopra.)

Se non c'è osservazione, trattandosi di una legge concepita in un solo articolo, a termini del regolamento non provocherà il voto per alzata e seduta, e la rimetterò allo squittinio complessivo, come ho avuto l'onore di annunziare.

Viene ora il progetto di legge segnato col num. 106 per l'autorizzazione di spese straordinarie sul Bilancio della Guerra per la costruzione di nuove caserme in alcune piazze forti e di un ospedale militare in Piacenza.

Articolo unico.

« Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di lire 4,986,790 per le nuove opere riflettenti il servizio del Genio militare, descritte nel quadro come in appresso, le quali verranno stanziare in appositi e separati capitoli colla corrispondente designazione nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra per gli anni 1864, 1865, 1866, e ripartitamente come segue:

Capitoli del Bilancio 1864.	OPERE DA COSTRUIRSI	TOTALE dell'ammontare dell'opera	ESERCIZIO 1864	ESERCIZIO 1865	ESERCIZIO 1866
1 13-63	Costruzione di ospedale militare in Piacenza	857,890	172,000	344,000	341,890
2 13bis 63bis	Id. di caserma per zappatori del Genio in Piacenza	994,000	188,000	376,000	380,000
3 13ter 63ter	Id. di caserma per infanteria in Bologna	900,000	180,000	360,000	360,000
4 14-64	Id. di caserma per cavalleria in Bologna	1,379,900	276,000	552,000	351,900
5 14bis 64bis	Id. di caserma per infanteria in Ancona	905,000	181,000	362,000	362,000
TOTALE GENERALE L.		4,986,790	997,000	1,994,000	1,995,790

La discussione generale è aperta.

Senatore **DI REVEL.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **DI REVEL** Io non intendo sollevare una questione di finanze, nemmeno una questione politica. La sede non è opportuna per molti versi; del resto questioni di tal fatta si trattano di proposito, e non per incidente. Mio solo intendimento si è di dichiarare il mio voto, in quanto che nella relazione fatta dalla Commissione permanente di finanza in ordine a questo progetto di legge si fecero di osservazioni da me fatte contr'esso, ed il Relatore in termini molto migliori di quelli in cui io le abbia espresse le ha riferite nella sua relazione.

Io non osteggio le spese relative all'esercito, le quali hanno per oggetto l'armamento, e quelli apprestamenti militari che sono necessari laddove dovessimo entrare in campagna. Quello che avverso, ed avverso comple-

tamente, si è il dar mano ad opere di fabbricazione, le quali non possono avere utilità immediata, e solo possono produrre un effetto favorevole in capo a parecchi anni, e intanto che facciamo queste gravissime spese vediamo il nostro bilancio crescere sempre in disavanzo; per cui si arriverà poi ad un certo punto in cui non so come si farà ad andare avanti.

Io, come ho detto, non osteggio le spese che hanno per oggetto l'armamento dell'esercito. Non è sul punto della chiusura di una sessione che possano essere agitate simili questioni: del resto quando pur fossero agitate credo sarebbero senza effetto, dappoichè vedo che le tante volte che furono poste in campo non ebbero mai per conseguenza il miglioramento delle finanze.

Quello che dico si è, che il fare di siffatte spese in un momento in cui il danaro costa il 35 per cento di più di quello che deve costare è affatto inopportuno; tanto più che queste spese per caserme, per quartieri,

per ospedali, non potranno avere effetto che fra molti anni.

Ogni volta che si parla di spese militari pare, a quanto veggio, che sia un cattivo cittadino colui che non fa plauso alle spese medesime. Io credo di essere buon cittadino quanto altri mai, e quando si domandano spese per apprestamenti militari le voto e le voto senza esitanza; ma quando si domandano spese che possono essere ritardate, che non hanno utilità immediata, credo fare opera di buon cittadino negando il mio voto.

Io non entro nella questione dell'armamento più o meno grande, ossia della tenuta in piedi di un numero maggiore o minore di soldati.

Domando solo se sia vero quanto da persona molto autorevole mi è stato asseverato, cioè che il bilancio del 1864 sia stato formato sulla base di un piede determinato di uomini sotto le armi; se sia vero che al termine del 1863 si trovavano all'incirca un 30 mila uomini di più di quanto comportasse lo stabilimento militare fissato pel 1864 e siasi tuttavia tenuti questi 30 mila uomini in più sotto le armi sino al primo trimestre dell'anno che corre. Ignoro se dopo il primo trimestre siasi ciò continuato e se si continua a tenere questo numero d'uomini sotto le armi; dico però che non bisogna ingannare il paese e che quando si crede di tenere un numero maggiore d'uomini sotto le armi, bisogna che si dichiarino e si chiedano i fondi opportuni e non aspettare a cosa finita a chiedere un *bill* di indennità che da prima non si è voluto manifestare.

Io non propongo variazione veruna al presente progetto di legge, perchè lo respingo compiutamente, non propongo neppure che si faccia una votazione isolata, distinta; si faccia pure colle altre che io non sbagliero nel dare il mio voto nero dove sta scritto bianco.

Era mio solo desiderio spiegare il perchè io do questo voto contrario e perchè si sappia che io non ho viste, intenzioni o progetti diversi da quelli che ho manifestato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'onorevole Senatore Di Revel si è opposto a questo progetto di legge, perchè con esso si domanda di erigere ospedali e caserme, le quali non produrranno economie che fra qualche anno.

In vero se io avessi supposto che si fosse messa innanzi una questione così grave come quella sollevata dall'onorevole Di Revel avrei portato meco qualche rapporto pervenutomi non è molto sia da medici, sia da un generale di dipartimento che percorse tutto il suo dipartimento, il generale Calderina, ed il Senato avrebbe visto quale sia la condizione sanitaria del nostro esercito, dovuta essenzialmente, secondo le dichiarazioni mediche, alle cattive caserme che abbiamo, e specialmente nell'Emilia, a Piacenza, a Bologna. E appunto queste cattive caserme ci portano a gravissimi dispendii di ospedali, imperocchè pei soldati che vanno allo spe-

dale si paga come fossero sani ed anche di più, il che reca gravissima spesa al Governo.

Se noi ritardassimo queste costruzioni di caserme si ritarderebbe sempre più il benessere del soldato, che tanto giova allo stato sanitario, tal che noi abbiamo il 3, il 4 per cento di malati sul totale dell'esercito. e se tali non fossero si potrebbero lasciare andare in congedo in ragione del 2 o 3 per cento, mentre ora abbiamo l'8, il 9 e fino il 10 per cento in certe guarnigioni di soldati ammalati.

Nelle città di Bologna e di Piacenza in cui si accrebbero le fortificazioni, è necessario tenere a guardia più truppe di quanto fossero prima, ed ecco la ragione per cui proponiamo la creazione di ospedali e caserme in tali siti.

Dirò di più: abbiamo molti soldati in locali provvisori, i quali vi sono pessimamente alloggiati, specialmente in Sicilia dove le truppe stanno nei conventi perchè mancano caserme. Il generale Calderina ha fatto un quadro orribile di siffatti locali; in alcuni ci sono camere dove bisogna tenere acceso il lume l'intero giorno, in altri è pericoloso il traversarli.

Le riparazioni che vi si vanno facendo finiscono per essere di molto maggior spesa al Governo che facendo caserme in buono stato, perchè queste riparazioni annuali credo costino milioni.

Il signor Senatore Di Revel ha chiesto se era vero che sul finire del 1863 si trovavano un 30 mila uomini sotto le armi, oltre la forza portata nel bilancio.

Io debbo dichiarare che la cosa è vera; allora si avevano 37 mila uomini in più; ma si noti: allora le condizioni politiche erano tali che sarebbe stata somma imprudenza il licenziare questi 37 mila uomini. Basta riportarsi col pensiero alla passata primavera per riconoscere che con tutte le minacce di guerra che venivano sorgendo, sarebbe stato molto impolitico il licenziarli.

Io credo però di poter dichiarare al Senatore Di Revel che, stante le economie che si faranno dall'Amministrazione della guerra su tutti i rami, la spesa che ne deriva maggiore per lo Stato non sarà poi così considerevole e che 4 o tutt'al più 6 milioni basteranno a compensare questa maggior forza che era assolutamente necessaria si tenesse sotto le armi per prudenza.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Per me dichiaro che non sono persuaso che sia economia la spesa di 4 milioni e 900 mila lire che il signor Ministro della Guerra domanda di fare; dessa è una bella e buona spesa straordinaria, per cui si paga il 30 per cento di più di quanto le opere valgano.

Quanto all'aver tenuto in piedi un numero maggiore di truppe di quello che portasse il bilancio, sono soddisfatto di vedere che le mie allegazioni siano conformi alla verità. L'apprezzamento, se avesse da aver luogo si o no la guerra, lo lascio al Ministero, io ho avuto

la dabbennaggine di credere che la guerra non si farebbe, ma questi sono giudizi particolari e non voglio farne appunto. Quando poi il signor Ministro della Guerra diceva che, cioè, con economie si farà sì che le maggiori spese siano di soli 5 o 6 milioni, mi permetta che gli soggiunga che queste economie od erano possibili, ed allora si dovevano fare, o non erano, ed allora non si può sperare ciò che esso dice. Ciò che egli afferma poi, che gli ispettori e tutti coloro che visitano caserme ed ospedali, trovino che non sono in istato soddisfacente, io non ne dubito; sono persuaso che le caserme non sono nello stato in cui debbono essere le caserme di nuova costruzione e fatte appositamente, ma io credo che in tutto si deve avere una certa discrezione, che le condizioni delle finanze sono profondamente gravi, così che anche per l'esercito si dovrebbero saper fare i sacrifici di qualche milione per non spingere il paese in una strada in cui è impossibile prevedere quale sarà il risultato.

Presidente. Il Senatore Di Revel dichiara che non intende che segua la divisione della votazione, e siccome non vi sono opposizioni particolari sull'articolo, ma solo una dichiarazione del voto, si manterrà la votazione complessiva.

Ora passeremo alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di crediti supplementari per la ferrovia Ligure.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra e Atti del Senato, N. 108.*)

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È convalidata la maggiore spesa di sei milioni di lire stata autorizzata in via provvisoria col Reale decreto 30 agosto 1863 sul capitolo 174 del bilancio straordinario 1863 del Ministero dei Lavori pubblici. (*Ferrovia del litorale Ligure.*) »

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzato l'ulteriore aumento di credito per la somma di 4 milioni di lire sul bilancio e capitolo sovra indicati. »

(Approvato.)

« Art. 3. A tenore della legge 27 ottobre 1860, N. 4378, sarà provveduto con apposito Decreto all'emissione di una rendita corrispondente, il cui prodotto sarà iscritto sul bilancio attivo straordinario del 1863. »

(Approvato.)

Ripeto che se il Senato lo desidera passeremo alla discussione del progetto di legge sulla Leva, e faremo due squittinii con una sola chiamata.

Rimarrà poi sempre il progetto di legge di finanze di cui è Relator: l'onorevole Senatore Duchoqué, la cui relazione è stata deliberata oggi dalla Commissione di finanze.

Debbo notare che vi è ancora un progetto di legge che non era stato portato all'ordine del giorno, perchè non si era potuto ultimare la relazione; ora è stata ul-

timata e distribuita, ed è quello per l'approvazione di spese straordinarie sul bilancio del 1864, relative ad acquisto di materiale da ospedale e da caserma.

Se il Senato acconsente, si metterà in discussione questo progetto, e si porterà nel complessivo squittinio segreto insieme agli altri.

Do lettura del progetto (*V. infra e Atti del Senato, N. 109.*)

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, passo alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa di lire 50,000 per provvista di materiali da ospedali da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Marina in apposito capitolo: — *Acquisto materiali da ospedale.* »

(Approvato.)

« Art. 2. È pure autorizzata altra spesa di lire 60,000 per la compra di effetti da casermaggio, da stanziarsi nella parte straordinaria dell'anzidetto bilancio in apposito capitolo: — *Acquisto di materiali da caserma per il Corpo di fanteria Real Marina.* »

(Approvato.)

« Art. 3. Le dette spese saranno iscritte sul bilancio dell'esercizio 1864. »

(Approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DEI NATI NEL 1844.

(*V. Atti del Senato, N. 115.*)

Presidente. Ora viene il progetto sulla leva militare dei nati nell'anno 1844 in tutte le provincie dello Stato. Leggo il progetto (*V. infra.*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1844 in tutte le provincie dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantacinquemila uomini. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli'inscritti designabili che sopravanzarono dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli'inscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel regio Decreto 12 settembre 1860, n. 4300, per quelli delle Romagne; e nell'altro 10 gennaio 1861, n. 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, n. 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in

tale condizione, ovvero sieno vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

» Saranno pure esenti gli inscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

» Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbliigate basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862. »

(Approvato.)

« Art. 5. Gli inscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Ora si passerà allo squittinio segreto complessivo per i quattro progetti relativi al bilancio ed allo squittinio isolato per il progetto relativo alla leva.

Avverto il Senato che abbiamo ancora da discutere il progetto di legge che è stato presentato quest'oggi, e che per motivi di urgenza massima è stato ordinato venisse senza dilazione posto in discussione.

La relazione è in pronto, e prego i signori Senatori di non assentarsi dall'aula.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Sui 4 progetti di legge relativi a maggiori spese:

Volanti	80
Favorevoli	60
Contrari	20

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo alla leva:

Volanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Debbo consultare il Senato sopra un affare di qualche rilevanza (*movimento d'attenzione*.)

È noto al Senato che è stata distribuita la relazione sul progetto del Codice civile.

Questa relazione divisa in tre parti (opera che onora certamente la Commissione, e particolarmente coloro che la dettarono), necessita naturalmente un luogo esame.

Non credo che nessuno di noi possa presumere che un progetto di legge, il quale è composto di 2173 articoli possa essere discusso articolo per articolo.

Preme a tutti sicuramente dotare l'Italia d'un Codice unico, che è il più saldo vincolo che si possa dare ad una Nazione; preme al Senato che la discussione si faccia colla celerità del desiderio che si manifesta, e

colla maturità dell'esame che si conviene all'autorità di questo Consesso.

Credo superfluo il dire che nello scorcio di questo periodo di sessione sarebbe impossibile tentare l'esperimento di una discussione così estesa e così grave. Io proporrei perciò al Senato di deliberare che la discussione del progetto del Codice civile sia posta la prima all'ordine del giorno alla prossima ripresa della sessione; che quindi per agevolare la discussione stessa, e far sì che senza estendersi a tutte le parti dell'edificio, si pongano ad esame le chiavi, dirò così, dell'edificio medesimo: si inviassero poi con apposita circolare i Senatori a voler trasmettere gli emendamenti, che intenderanno proporre, formolati in iscritto, prima del cominciare del mese di ottobre; così quelli emendamenti venuti in tempo alla Presidenza del Senato potrebbero essere stampati e conosciuti dalla Commissione, e servire quindi di norma per la discussione successiva.

Pregho il Senato di voler deliberare su questa materia sulla quale ho avuto l'onore di consultarlo.

Se nessuno domanda la parola, provocherà il voto del Senato per l'approvazione delle due parti del partito che indicai.

1. Portare all'ordine del giorno per il primo alla prossima ripresa della sessione il progetto del Codice civile;

2. Pregare con apposita circolare i signori Senatori che intendano proporre emendamenti, di volerli mandare formolati alla Presidenza del Senato prima che scada il mese di settembre.

Chi approva questo partito, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora leggerò l'ordine del giorno per domani.

L'ordine del giorno per domani porterebbe la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Corso suppletivo nella Regia scuola di marina;
2. Spese straordinarie sul bilancio della marina per la costruzione di cannoniere e batterie corazzate.

Forse domani si farà pure la presentazione di un progetto di legge per parte del Ministro della Guerra che credo sia di grande urgenza.

Presidente del Consiglio. Il progetto di legge che domani presenterà il mio collega è non solo di grande importanza sotto il punto di vista militare, ma lo è molto più sotto il punto di vista politico, ed è quello che proroga la legge relativa alla diserzione militare; questa legge è già stata prorogata due volte, ma il suo termine scade col finire d'agosto; essa sarà presentata domani dopo la votazione dell'altro ramo del Parlamento, ed il Governo la raccomanda sopra tutte le altre, mentre preme moltissimo che non venga meno questo mezzo che ha il Governo di reprimere la diserzione.

Presidente. Nella previsione anche di questa presentazione, sarà necessario che domani si tenga seduta. Vi sarebbe poi ancora la discussione del progetto di legge sull'assettamento definitivo de' bilanci attivi e pas-

sivi degli esercizi 1855-56 e 57; ma siccome questa legge non è urgente, si potrà rimandare all'altro periodo della sessione.

Dunque se non v'è osservazione in contrario rimano inteso che domani alle due vi sarà adunanza pubblica per la discussione dei progetti di legge relativo l'uno alla scuola di marina, il secondo a spese straordinarie sul bilancio della marina per la costruzione di cannoniere e batterie corazzate, e il terzo quello della cui presentazione fece cenno l'onorevole Presidente del Consiglio.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA LEGGE PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI SULL'IMPOSTA FONDIARIA, RICCHEZZA MOBILE E DAZIO CONSUMO.

(V. Atti del Senato, N. 119.)

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué.** Signori Senatori, la vostra Commissione di finanza, compiendo l'incarico poc'anzi affidatole, si è riunita per esaminare il progetto di legge presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di stabilire pel 1° luglio corrente l'applicazione del contingente di tassa fondiaria secondo la nuova misura e della tassa sulla ricchezza mobile, ed al 1° di settembre l'applicazione del dazio di consumo, secondo i progetti già votati dai due rami del Parlamento e che aspettano la sanzione reale per essere convertiti in legge.

La vostra Commissione si è facilmente persuasa che il disegno di legge oggi presentatovi sia da approvare come provvedimento che riconosce e sanziona una necessità di fatto.

Vi si domanda altresì di dare facoltà al Ministro delle Finanze di emettere 50 milioni di buoni del tesoro oltre i 150 già autorizzati coll'articolo 4 della legge 23 dicembre 1863.

Anche su questo la vostra Commissione mi commette di riferirvi favorevolmente come di provvedimento di prudenza, già adottato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Leggo il progetto di legge (V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. I contingenti del principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre, designati dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge di congruaggio dell'imposta fondiaria, quanto all'anno 1864 saranno applicati soltanto pel secondo semestre colla metà del rispettivo importo. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente fissato pel 1864 dall'art. 2 della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile viene ridotto a metà, con applicazione al secondo semestre del detto anno 1864.

(Approvato.)

« Art. 3. I diversi titoli d'imposta fondiaria per conto dello Stato fin qui vigenti e descritti nel quadro C annesso alla legge sul congruaggio dell'imposta fondiaria, come pure le varie tasse annoverate nell'articolo 37 della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, continueranno a rimanere in vigore fino dal 1° luglio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 4. La legge sul dazio consumo avrà esecuzione col 1° settembre 1864. »

(Approvato.)

« Art. 5. È data facoltà al Ministro delle Finanze di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di cinquanta milioni, oltre i centocinquanta milioni fissati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1863, N. 1591, alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852, N. 1319. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo all'attuazione delle leggi d'imposta.

Votanti	79
Favorevoli	67
Contrari	12

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).



P
2
ed A...

CXXXI.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Comunicazione di una lettera del generale comandante le truppe del campo di San Maurizio* — *Presentazione di 14 progetti di legge* — *Presentazione del progetto di legge per la proroga della legge contro i renitenti alla leva* — *Nomina dei Senatori commissari per la relazione immediata di esso* — *Approvazione dei due articoli del progetto di legge per l'apertura di un nuovo concorso per cento posti di aspiranti nella Regia Scuola di Marina* — *Schiarimenti sul progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie sui Bilanci 1864 e 1865 della Marina per la costruzione di cannoniere e batterie corazzate* — *Appello nominale* — *Ripresa della discussione della legge anzidetta* — *Approvazione dell'articolo 1 della legge e della annessa tabella* — *Reiezione degli articoli 2 e 3* — *Approvazione a squillino segreto delle due leggi* — *Relazione sulla proroga della legge per i renitenti alla leva* — *Approvazione dell'articolo unico a squillino segreto* — *Aggiornamento indefinito.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra e dei Lavori Pubblici, ed interviene più tardi quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario*, legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Dà pure lettura delle lettere dei signori Senatori Francesco Serra, Merini, Desambrois, Giorgini e Duchoqué i quali per ragioni d'ufficio o per motivi di salute chieggono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Dà infine lettura del seguente :

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3552. Parecchi sacerdoti ed abitanti della diocesi di Novara in num. di 596, domandano che venga

dal Senato respinto il progetto di legge inteso ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3553. N. 283 abitanti del comune di Sezzè (Alessandria). (Petizione identica alla precedente.) »

« 3554. N. 189 fra sacerdoti ed abitanti del comune di Iglesias (Sardegna). (Petizione identica alla precedente.) »

Presidente. Il signor generale comandante delle truppe del campo di San Maurizio scrive dal campo stesso in data 15 luglio 1864:

« Onorevole signor Presidente,

» L'ufficialità della divisione riunita al campo di San Maurizio vorrebbe che le consuetudini le permettessero di dirigersi alla S. V. Ill.ma per pregarla di voler accogliere una preghiera, e sarebbe che Ella volesse accettare e pregare i signori Senatori a voler loro far l'onore

d'intervenire alla festa militare che avrà luogo al detto campo il 17 luglio corrente alle ore 6 pom.

» Ma non permettendolo le consuetudini, vorrebbero ad ogni modo pregarla di rendere informati particolarmente i signori Senatori della festa militare e del desiderio di vedersi onorati del loro intervento. »

» Il luogot. generale
» N. Bixio. »

Naturalmente il Senato saprà grado di quest'invito, ed i signori Senatori che credessero profittarne, sono avvisati in tempo per poterlo fare.

PRESENTAZIONE
DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è ora al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare a nome mio e dei vari miei colleghi i seguenti progetti di legge, adottati dalla Camera dei Deputati:

1. Provvedimenti a favore dei postiglioni congelati per soppressione di stazioni.
2. Aumento di forza nell'arma dei carabinieri.
3. Maggiori spese sul bilancio 1862 della Guerra.
4. Maggiori spese sui vari bilanci del 1862-63.
5. Maggiori spese sui bilanci 1862-63 di Grazia e Giustizia.
6. Maggiori spese sui bilanci 1862-63 dei Lavori Pubblici.
7. Costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro.
8. Collocazione di fili telegrafici da Otranto a Torino.
9. Riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna.
10. Acquisto di macchine per le fabbriche dei Tabacchi.
11. Acquisto di paranzelle e piroscafi per le Dogane.
12. Pensioni vitalizie ad Ufficiali Veneti.
13. Diversa destinazione di fondi assegnati al porto di Palermo.
14. Diversa destinazione di fondi assegnati al porto di Napoli.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione per lui fatta a nome suo e dei suoi colleghi signori Ministri di Grazia e Giustizia, ed Agricoltura e Commercio di questi 14 progetti di

legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli uffici competenti.

La parola è ora al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per una proroga della legge del 27 luglio 1862, relativa alle diserzioni militari.

È urgentissimo che questo progetto di legge il quale già venne approvato dalla Camera dei Deputati, sia pure, se il Senato lo trova accettabile, da lui approvato al più presto, poichè il termine a quella legge prefisso scadendo il giorno 8 agosto prossimo, e stando il Senato per separarsi, come pare, fra breve, cesserebbero gli effetti della legge stessa con danno gravissimo del servizio; quindi io pregherei il Senato a volersene occupare colla massima sollecitudine, e vedere anzi se non fosse il caso di esaminarlo, discuterlo o votarlo ancora nella seduta di oggi.

Presidente. Do atto all'onorevole signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge.

Rammerà il Senato che già fin da ieri il signor Presidente del Consiglio aveva annunziato questa presentazione, e parlato dell'urgenza nonna che vi sarebbe per la pronta sua spedizione: il signor Ministro della Guerra oggi pregherebbe il Senato a volersi immediatamente ritirare negli uffici e procedere alla nomina dei commissari, i quali alla loro volta poi potrebbero preparare immediatamente la relazione.

Se non c'è osservazione in contrario....

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Mi pare che sarebbe cosa più conveniente, per ragioni che non è necessario dire, che per questa volta i commissari fossero designati direttamente dal signor Presidente.

Presidente. Siccome non si tratta che di una prorogazione di osservanza di una legge ora in vigore, farò portare l'indicazione dei nomi dei Senatori che componevano l'Ufficio precedente, ed allora si vedrà se sia il caso che il Senato esamini immediatamente od in altro modo si provveda, perchè si possa ottenere lo scopo indicato dal signor Ministro.

Farò presente che il primo Ufficio Centrale nominato per questo progetto di legge fin dal luglio 1862 era composto del compianto Senatore Jacquemoud, e dei Senatori Regis, Gioia, Vigliani e De Foresta.

Mancano il Senatore Jacquemoud ed il Senatore Regis che è in congedo.

Ora il signor Senatore Cibrario ha fatto la proposta al Senato che sarebbe confortata dall'articolo 21 del regolamento, che la nomina sia fatta dal Presidente dietro espressa delegazione del Senato.

Metto ai voti la proposta del Senatore Cibrario; chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Io pregherei in conseguenza i signori Senatori Gioia, De Foresta, Cibrario, Imbriani e Vacca, di volersi riti-

rare nelle sale del Senato per preparare la relazione su questo progetto di legge.

Se non c'è osservazione in contrario, l'Ufficio Centrale si troverà composto dei signori Senatori Gioia e De Foresta che già facevano parte dell'altro Ufficio e dei signori Senatori Cibrario, Imbriani e Vacca.

**APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CONCORSO
NELLA REGIA SCUOLA DI MARINA.**

(V. Atti del Senato N. 113.)

Presidente. Frattanto che quest'Ufficio procede all'esame di questo progetto di legge, si potrebbe passare all'ordine del giorno il quale porta per primo il progetto di legge relativo ad un corso suppletivo nella Regia Scuola di marina, N. 113.

Avverto il Senato che lo squittinio segreto si farebbe poi dopo; in fine della seduta.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola sulla discussione generale passo alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. È aperto un nuovo concorso straordinario nell'anno corrente 1864 per ammissione a cento posti nella scuola suppletiva degli allievi a guardie-marina, nelle forme e colle clausole stabilite dalla legge 17 marzo 1864, n. 1713. »

(Approvato.)

« Art. 2. Le spese a ciò necessarie saranno iscritte nel bilancio passivo della marina, parte straordinaria,

per gli anni 1864 e 1865 in un capitolo apposito intitolato:

» Corso straordinario suppletivo alle regie scuole di marina.

» A tale effetto è aperto al Ministero della Marina un credito di lire 318,000, delle quali lire 53,000 nel bilancio 1864 e lire 265,000 in quello del 1865. »

(Approvato.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER SPESE STRAORDINARIE
SUI BILANCI DELLA MARINA.**

(V. Atti del Senato N. 114)

Presidente. Ora passeremo all'altro progetto di legge che è quello segnato col numero 114 per autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1864-65 della Marina, per costruzione di cannoniere e batterie corazzate, barche a vapore e zattere da sbarco.

Sarà bene che il Senato ascolti alcuni schiarimenti relativamente a questo progetto di legge.

Questo progetto di legge quale fu presentato dal signor Ministro della Marina si componeva di 3 articoli e li leggerò.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,340,000 per le nuove costruzioni navali, le quali verranno stanziate in appositi separati capitoli, colla corrispondente designazione, sul bilancio straordinario del Ministero della Marina per gli anni 1864 e 1865 come segue:

CAPITOLI DEL BILANCIO 1864	NUOVE COSTRUZIONI NAVALI	ESERCIZIO		TOTALE AMMONTARE delle singole costruzioni
		1864	1865	
12	Costruzione di due cannoniere corazzate . . . L.	2,320,000	1,080,000	3,400,000
13	Id. di due batterie corazzate . . . »	1,420,000	1,980,000	3,400,000
14	Id. di trenta zattere da sbarco . . . »	100,000	80,000	180,000
15	Id. di quindici barche a vapore . . . »	160,000	200,000	360,000
	Totale . . . L.	4,000,000	3,340,000	7,340,000

In queste somme è compresa la spesa per le artiglierie e per gli attrezzi relativi.

« Art. 2. La quota assegnata per l'anno in corso alle costruzioni proposte dalla presente legge sarà prelevata dai fondi iscritti al capitolo 56 del bilancio 1864, parte straordinaria. »

« Art. 3. Nella somma iscritta alla parte straordinaria del bilancio 1865, capitolo 50, rimangono comprese: la quota di lire 3,340,000 intesa alle costruzioni proposte ed il fondo di lire 4,000,000, per ultimazione delle navi in corso di costruzione, prelevata per effetto del precedente articolo dal capitolo 56 del bilancio 1864. »

L'Ufficio Centrale nella sua relazione fece avvertenze importanti, e credo bene di leggerle al Senato, massimamente nella circostanza che il sig. Relatore, Senatore Duchoqué si trova assente, e che non è nemmeno presente il Presidente della Commissione di finanza, il quale era stato anche informato particolarmente di questo affare.

A pagina 3 della relazione segnata col numero 114 bis, si leggono queste avvertenze:

« Il progetto di legge, dopo l'autorizzazione della spesa contenuta nel primo articolo, ed il riparto nei due esercizi 1864 e 1865 nel modo che si vede specificato nella tabella che ne succede, dichiara in un secondo e terzo articolo che la quota assegnata per l'anno 1864 alle costruzioni proposte dovesse prelevarsi dai fondi del capitolo 56 del bilancio 1864, parte straordinaria, e che questi quattro milioni detratti da quel capitolo dovessero iscriversi nel bilancio 1865.

« Questo procederebbe bene nel supposto che l'iscrizione dei quattro milioni non si fosse già proposta in bilancio 1864 separatamente dal capitolo 56; ma come in quel bilancio restò il detto capitolo 56 senza la prelevazione dei quattro milioni, e i quattro milioni per le costruzioni che oggi si propongono furono iscritti in quattro capitoli successivi, così le disposizioni che si propongono oggi negli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge non hanno ragione di essere, perchè indurrebbero una duplicazione o nel bilancio di questo anno od in quello dell'anno avvenire.

« Assunti in proposito schiarimenti dall'onorevole signor Ministro della Marina, la Commissione ha avuto conferma di questo errore derivato probabilmente dalla dichiarazione che egli aveva fatto in altro recinto, potersi per le costruzioni continuate dagli anni precedenti trasportare quattro milioni all'anno successivo a causa dell'avvenuto ritardo nella costruzione delle due pirofregate *Roma* e *Venezia*, ma siccome la eliminazione di questi quattro milioni non si fece dal bilancio 1864, così non è da eseguirsi il trasporto al 1865.

« D'altronde se, come altrove fu accennato dal signor Ministro, avvanzeranno nel corrente anno quattro milioni assegnati alle costruzioni continuate dagli anni precedenti, nulla osta che egli nell'anno successivo profitti senz'altro, del fondo già approvato; ciò ammettendo la legge di contabilità per le spese ripartite in più anni che hanno tratto continuativo e non vanno in economia.

« La riserva del trasporto era stata già annunciata, e ne prese semplice nota la vostra Commissione nella sua relazione sul bilancio, ma oggi che si tratterebbe di ordinare il trasporto a carico del bilancio 1865, doveva farsi il raffronto delle cifre, ed è in seguito di questo raffronto che la vostra Commissione di finanza, mentre vi propone l'approvazione del progetto di legge, crede che abbiano in esso a sopprimersi gli articoli due e tre.

Il signor Ministro della Guerra mi ha detto testè che aveva incarico dal signor Ministro della Marina di dare spiegazioni in proposito; io do quindi la parola al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. La spiegazione che ho a dare è che il Ministro della Marina ha riconosciuto esatto quanto ebbe a dichiarare al proposito la Commissione, e consente che siano soppressi gli articoli due e tre di questo progetto.

Presidente. Prima di intraprendere la discussione di questo progetto di legge di cui si fece parola, perchè era necessario che ben si accertasse la posizione della questione, essendosi assentati alcuni Senatori, ed aspettando che possano ritornare, si procederà intanto all'appello nominale, onde accertare il numero legale.

Prego il signor Senatore Cibrario di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Ritiene il Senato che il progetto di legge di cui si fece parola testè, segnato col numero 114, si trova, in seguito alla proposta della Commissione di finanza ed alla adesione del signor Ministro della Guerra a nome del signor Ministro della Marina, ristretto ad un articolo solo, e che restano soppressi gli articoli due e tre.

Rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,340,000 per le nuove costruzioni navali, le quali verranno stanziare in appositi separati capitoli, colla corrispondente designazione sul bilancio straordinario del Ministero della Marina per gli anni 1864 e 1865 come segue:

CAPITOLI DEL BILANCIO 1864	NUOVE COSTRUZIONI NAVALI	ESERCIZIO		TOTALE AMMONTARE delle singole costruzioni
		1864	1865	
12	Costruzione di due cannoniere corazzate . . . L.	2,320,000	1,080,000	3,400,000
13	Id. di due batterie corazzate . . . »	1,420,000	1,980,000	3,400,000
14	Id. di trenta zattere da sbarco . . . »	100,000	80,000	180,000
15	Id. di quindici barche a vapore . . . »	160,000	200,000	360,000
	Totali L.	4,000,000	3,340,000	7,340,000

In questa somma è compresa la spesa per le artiglierie e per gli attrezzi relativi.

Sebbene i due articoli successivi di cui il Ministro acconsente l'annullamento non rimangano più che figurativamente, tuttavia trattandosi di proposta venuta dalla Camera dei Deputati, secondo gli usi del Senato sarà il caso di metterli ai voti, coll'avvertenza del duplice fatto della proposta di annullamento della Commissione e del consenso del Ministro.

Comincerò dal mettere ai voti l'art. 1.
(V. sopra).

Chi lo approva, voglia alzarai.
(Approvato.)

« Art. 2. La quota assegnata per l'anno in corso alle costruzioni pro viste della presente legge sarà prelevata dai fondi iscritti al capitolo 56 del bilancio 1864, parte straordinaria. »
(Non è approvato.)

« Articolo 3. Nella somma iscritta alla parte straordinaria del bilancio 1865, capitolo 50, rimangono comprese: la quota di lire 3,310,000 intesa alle costruzioni proposte, ed il fondo di lire 4,000,000 per ultimazione delle navi in corso di costruzione, prelevata per effetto del precedente articolo dal capitolo 56 del bilancio 1864. »

(Non è approvato.)

Ora si procederà al doppio squittinio con una sola chiamata.

Non credo necessario di avvertire i Senatori che lo squittinio vi è ancora un altro progetto di legge, cui si deve udire la relazione, ed è quello presentato oggi, e relativo alle diserzioni militari.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per l'apertura d'un nuovo con-

corso per 100 posti di aspiranti nella regia scuola di marina.

Votanti 70
Favorevoli 60
Contrari 10

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1864 e 1865 della marina per costruzione di cannoniere e batterie corazzate, barche a vapore e zattere da sbarco.

Votanti 70
Favorevoli 54
Contrari 16

(Il Senato approva.)

**RELAZIONE ED APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PROROGA DELLA LEGGE
SULLE DISERZIONI MILITARI.**

(V. Atti del Senato, N. 136.)

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola per riferire sul progetto di legge relativo alla diserzione militare.

Senatore Vacca, Relatore. Signori Senatori. Questo progetto di legge fu già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e tende ad ottenere la proroga fino al 21 agosto 1865 della legge relativa alle diserzioni militari che fu votata dal Parlamento nel 1862.

Sarebbe superfluo trattenere il Senato sui motivi d'urgenza che lo raccomandavano la prima volta, e che

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1864.

ora più che mai raccomandano l'adozione pura e semplice del presente progetto di legge.

Ed è questa la proposta che ho l'onore di fare a nome dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Si passa ora immediatamente alla discussione di questo progetto, e ne darò lettura.

Articolo unico.

« L'osservanza della legge, in data 27 luglio 1862, relativa alle diserzioni militari è protratta sino al 21 agosto 1865. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo unico.
(Vedi sopra.)

Trattandosi di un articolo solo, a norma del regolamento, si passa senz'altro allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	. 71
Favorevoli	. . . 64
Contrari	. . . 7

(Il Senato approva.)

Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CXXXII.

TORNATA DEL 22 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Dispaccio del Ministro dell'Interno — Deputazione per la funzione anniversaria di Carlo Alberto — Presentazione di quattro progetti di legge — Decreto di proroga del Parlamento.

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Interno.

Presidente. Mancando uno dei signori Segretari, la cui presenza è necessaria a termini del regolamento, pregio il signor Senatore Quarelli di venire ad assistermi in tale qualità.

(Il Senatore Quarelli piglia posto al banco dei Segretari.)

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore Quarelli dà lettura di un

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3555. Parecchi diocesani di Ansta in numero di 253 domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge inteso ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3556. Parecchi sacerdoti ed abitanti della diocesi di Bosa in numero di 163. (Petizione identica alla precedente.) »

« 3557. N. 81 diocesani di Pescia. (Petizione identica alla precedente.) »

« 3558. N. 205 fra sacerdoti ed abitanti della diocesi di Milano. (Petizione identica alla precedente.) »

« 3559. Parecchi sacerdoti ed abitanti del comune

di Cuggiogo (Como) in numero di 40. (Petizione identica alla precedente.) »

« 3560. Altri sacerdoti ed abitanti della diocesi di Novara in numero di 202. (Petizione identica alla precedente.) »

« 3561. N. 50 fra sacerdoti ed abitanti del comune di Strevi (Acqui) (Petizione identica alla precedente.) »

« 3562. La Giunta Municipale di Valera (Lodi) e N. 47 abitanti dello stesso comune. (Petizione identica alla precedente.) »

« 3563. N. 6805 cittadini Bergamaschi. (Petizione identica alla precedente.) »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'Ufficio d'annagrafe del comune dei Corpi Santi, provincia di Milano, di 4 copie dell'Annuario statistico di quel comune per 1863.

La Direzione delle strade ferrate della Lombardia e dell'Italia Centrale di 4 copie di una Statistica delle strade medesime dell'anno 1863.

Darò lettura di un messaggio ricevuto dal signor Presidente della Camera dei Deputati dopo l'ultima seduta del Senato.

Esso porta la data del 16 luglio, ma non mi fu consegnato che dopo l'ultima seduta.

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno gli uniti disegni di legge

iniziativa della Camera dei Deputati e da essa approvata nella seduta del 15 corrente, con preghiera di voler sottoporre all'esame di cotesta Assemblea.

Lo scrivente profferisce all'onorevole Presidente gli della distintissima sua considerazione.

» Il Presidente della Camera
» G. B. CASSINIS. »

Il primo di questi progetti ha per oggetto il condono biennio agli ufficiali del disciolto esercito borbonico. Il secondo ha per oggetto la pensione vitalizia a ciascuno dei Mille che fecero parte della spedizione di reata.

Questi due progetti di iniziativa parlamentare saranno stampati e distribuiti per il solito corso.

L'onorevole signor Ministro dell'Interno scrive in data luglio 1864:

« Celebrandosi addì 28 del corrente mese di luglio, e ore 11 antimeridiane, per cura dello Stato, nella sala metropolitana di Torino la decimaquinta commemorazione anniversaria della morte del magnanimo Carlo Alberto, pregasi codesto onorevole Ufficio di residenza affinché sia provveduto, conformemente al solito degli scorsi anni, alla nomina della Deputazione e dovrà rappresentare il Senato del Regno alla pie-sa funzione. »

» Il Ministro
» U. PERUZZI. »

Siccome sarebbe difficile nella circostanza attuale, che ancano moltissimi dei nostri colleghi, il procedere ad estrazione a sorte con speranza che riescisse in breve termine a qualche risultato, dimanderò al Senato di sere autorizzato a designare io stesso i Senatori che avranno far parte di questa Deputazione. Dico questo anche per la certezza di avere dei presenti in Torino perchè possano assistere alla pietosa funzione.

Se non vi è osservazione in contrario, terrò il Senato per assente e designerò i signori Senatori che fanno parte di questa Deputazione: essi sarebbero i signori Senatori Pasolini — Di Castagneto — Galvagno — Quarelli — Di Collobiano — Benintendi — Giovaola — Tecco e Lovera.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. A nome del mio collega residente del Consiglio e Ministro delle Finanze, ho onore di presentare al Senato un progetto di legge

già approvato dalla Camera dei Deputati per autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1860, 1861 e 1862.

Inoltre ho l'onore di presentare al Senato altri tre progetti di legge parimenti approvati dalla Camera dei Deputati:

» Per allocazione di fondi per l'emigrazione politica italiana sul bilancio 1862 del Ministero dell'Interno.

» Costruzione di vetture cellulari per trasporto di detenuti, spesa sul bilancio 1862 del Ministero dell'Interno.

» Progetto di legge per la separazione della borgata di S. Cipirello dal comune di S. Giuseppe (Palermo).

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questi progetti di legge, di cui tre a nome proprio ed uno a nome del signor Ministro delle Finanze. Questi progetti saranno stampati e distribuiti.

La parola è al Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di dar comunicazione al Senato del seguente Decreto reale.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

« Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

» Udito il Consiglio dei Ministri;

» Visto l'articolo 9 dello Statuto;

» Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

» L'attuale sessione del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

» Un altro nostro posteriore Decreto stabilirà il giorno della riconvocazione.

» Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

» Dato a Torino, addì 20 luglio 1864.

» Firmato VITTORIO EMANUELE.

» Controfirmato U. PERUZZI. »

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della comunicazione di questo Decreto reale di proroga della sessione del Parlamento e dichiaro immediatamente sciolta l'adunanza.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).